Sentenza N. **1155**
del 31.10.2018

N. 8846/15 R.G.N.R
N. 555/16 RG.TRIB

Depositata
[ ] in Cancelleria
[X] in udienza
il 31.10.2018

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____Camp. Pen.

Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. CARUSO Francesco Maria A. - Presidente -

Dott. BERETTI Cristina - Giudice -

Dott. RAT Andrea - Giudice relatore ed estensore -

All'udienza del 31 ottobre 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **ABBRUZZESE Palmina** nata a Crotone il 26.09 1981, residente in Reggio Emilia, in via F. De André n. 35 - libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. G. Migale del foro di Reggio Emilia - presente

2. **ACHILLI Simona** nato a Montecchio Emilia il 22.02.1976, residente a Sonnino (LT) Via delle Vigne n. 26/b, elett. dom. a Montecchio Emilia, via Della Libertà nr. 34 – libera assente - difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia - presente

3. **ADAMO Rosario** nato a Trapani l'01.03.1953, dom. dich. a Fidenza (PR), in via Damiano Chiesa n. 1, libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessio Fornaciari del Foro di Reggio Emilia – presente

4. **AIELLO Giuseppe** nato a Crotone il 20.10.1977, residente a Arcole (VR) in via Piazza Poggi n. 29 - libero già presente oggi assente – elett. dom. in Isola Rizza (VR), via Po nr. 275 – difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna – presente

5. **ALLELUIA Lauro** nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967, dom. dich. a San Polo d'Enza (RE), via Gramsci nr. 8, libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente

6. **ALOI Giuseppe** nato a Schwerte (Germania) l'1.04.1973, dom. dich. a Cavriago (RE), via Costituzione nr. 3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Bologna - presente

7. **AMEGLIO Rosaria** nata a Cutro (KR) il 15.04.1969, dom. dich. a Reggio nell'Emilia, via F. Crocì n. 34 - libera presente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – oggi sostituito dall'avv. G. Migale Ranieri

8. **AMATO Alfredo** nato a Palmi il 17.01.1973, dom. dich. a Reggio Emilia via Keplero nr. 16, *agli arresti domiciliari* già presente oggi presente – attualmente ***detenuto c/o Casa Circondariale di Termini dal 22.11.18*** -
difeso di fiducia dall'avv. Franco BERETTI del Foro di Reggio Emilia - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro RE - presente

9. **AMATO Francesco** nato a Rosarno il 27.02.1963, residente a Reggio Emilia in via Rinaldi nr. 96, libero presente attualmente ***detenuto c/o Casa Circondariale di Termi dal 23.11.18*** -
difeso dall'avv. Franco BERETTI del Foro di Reggio Emilia – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro di RE

10. **ARCURI Rosario** nato a Cutro (KR) il 11.07.1961, dom. dich. a Crespellano (BO), via Caduti della Libertà nr. 31 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio MANCINO del Foro di Bologna - presente

11. **ARENA Carmine** nato a Crotone il 06.04.1983, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Monsignor Maccari nr. 3, con obbligo di firma, già presente oggi assente - ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 20.12.2018*** - elett. dom. presso il difensore di fiducia avv. Laura FERRABOSCHI del Foro di Parma –presente

12. **BAACHAOUI Karima** nata in Tunisia il 01.09.1983, residente a Reggio Emilia, via Newton nr. 9, **LATITANTE con decreto GIP del 09.02.15**, eletto dom. c/o lo studio del difensore di fiducia dall'avv. Enrico Della CAPANNA – presente

13. **BAACHAOUI Moncef** nato in Tunisia il 30.01.1969, dom. dich. a Sant'Ilario d'Enza (RE), via Andersen nr. 6/A libero già presente oggi assente - **dichiarato LATITANTE con decreto del 14.11.18** difeso di fiducia dall'avv. Daniela GRANATO del Foro di Reggio Emilia – presente E avv. Marco PINOTTI – assente

14. **BARNAT Ewa Bogusława** nata in Polonia il 12.01.1981, residente a Montecchio Emilia (RE) via Borsellino n. 1 – libera già presente oggi assente - elett dom c/o difensore di fiducia avv Carmen PISANELLO del foro di Reggio Emilia - presente

15. **BELFIORE Carmine** nato a Cutro (KR) il 01.03.1974, dom. dich. a Reggio Emilia, via Galiani nr. 1/5, presente - **attualmente agli AA.DD. in Reggio Emilia**, via Galiani n. 1/5 -
difeso di fiducia dall'avv. Carolina BELFIORE del Foro di Parma e dall' avv. Carmen PISANELLO del foro di Reggio Emilia – presente

16. **BELFIORE Francesco** nato a Cutro (KR) il 20.07.1972, residente a Reggio Emilia v.le E. Simonazzi nr. 29/00 - libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv.

Carolina Belfiore del Foro di Parma - non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del Foro di Reggio Emilia

17. **BELFIORE Giuseppe** nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956, residente a Moncalieri (TO), in Corso Trieste nr. 77, ***con obbligo di presentazione alla PG della Stazione di None*** *(TO)* – assente
difeso d'ufficio dall'avv. **Raffaella PELLINI** del foro di Reggio Emilia - presente

18. **BIANCHINI Alessandra** nata a Mirandola (MO) il 06.03.1988, residente a San Felice Sul Panaro (MO) via degli Estensi nr. 2215 – libera assente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena - presente
E difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Riatti

19. **BIANCHINI Alessandro** nato a Mirandola (MO) il 24.11.1983, dom. dich. a San Felice sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del foro di Modena –presente
e avv. Giulio GARUTI del foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Riatti

20. **BIANCHINI Augusto** nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30.06.1953, dom. dich. San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr. 2215, (MO), - ***libero con obbligo di presentazione alla PG,*** già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena –presente
e difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena – in sostituzione avv. Riatti

21. **BIANCHINI Nicola** nato a Mirandola (MO) il 16.08.1991, residente a San Felice Sul Panaro (MO) via degli Estensi nr. 2215 - libero presente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena - presente
difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena - non presente sost. da avv. Riatti

22. **BIGHIGNOLI Andrea** nato a Negrar (VR) il 28.10.1974, residente a Verona, Via San Leonardo nr. 4 - libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio INVIDIA del Foro di Verona – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. IOTTI del foro di RE

23. **BLASCO Gaetano** nato a Crotone il 08.05.1962, residente a Reggio Emilia, via F.lli Bandiera nr. 14/2, oggi presente, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Tolmezzo dal 07.12.2018*** - difeso di fiducia dall'avv Marilena FACENTE del Foro di Parma - presente

24. **BOLOGNINO Catianna** nata a Locri (RC) il 20.12.1992, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Pomponi n. 5; - libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente

25. **BOLOGNINO Domenico** nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946, dom. dich. a Locri (RC), Contrada Nonica snc – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe CAPOGRECO del Foro di Locri - non presente
e difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO - presente

26. **BOLOGNINO Domenico** nato a Locri (RC) il 13.09.1990, dom. dichiarato a Montecchio Emilia (RE), via Pampari nr. 5 – libero presente
difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente

27. **BOLOGNINO Francesco** nato a Locri (RC) il 25.09.1969, residente in Montecchio Emilia (RE), in via Via Strada Caleino n. 12 – libero assente - elett. dom. presso il difensore di fiducia Carmen PISANELLO –presente

28. **BOLOGNINO Michele** nato a Locri (RC) il 24.03.1967, residente a Locri (RC) Contrada Nobrica s.n.c., eletl dom. presso lo studio dell'avv. Carmen Pisanello del Foro di Reggio Emilia - ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di L'Aquila*** – presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. F LARATTA del foro di Crotone – non presente
difeso di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – presente

29. **BOLOGNINO Sergio** nato a Locri (RC) il 25.08 1968, oggi presente - ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Nuoro dal 07.12.2018*** –
difeso di fiducia dall'avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia – non presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente

30. **BRAGA Bruna** nato a Mirandola (MO) il 8.1.1956, dom. dich. a San Felice sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215 – libera già presente oggi assente
Difesa di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del foro di Modena – presente
Difesa di fiducia dall'avv. Giulio GARUTI del foro di Modena – non presente in sostituzione Avv. **RIATTI**

31. **BRAMANTE Antonietta** nata a Crotone il 10.10.1968, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE) Strada Caleino n. 12 - libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – non presente in sostituzione avv. Teresa Corradi Cervi
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia -. presente

32. **BRESCIA Pasquale** nato a Crotone il 15.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via F. Croci nr. 34, già detenuto. ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna dal 10.11.2018*** – oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio MANCINO del Foro di Bologna – presente

33. **BRUGNANO Giuseppe** nato a Crotone (KR) il 26.10.1992, dom. dich. in Cutro (KR), in via Puccini n. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Madlena FACENTE del foro di Parma – presente

34. **BRUGNANO Luigi** nato a Crotone il 11.05.1979, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Zurco nr. 23 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carmine MIGALE del Foro di Reggio Emilia - presente

35. **BUSIA Marco** nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982, dom. dich. a Poviglio (RE), in via Corvaroletta nr. 2 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone - non presente
e dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro - non presente - sostituiti entrambi dall'avv.

G. Migale Ranieri del foro RE - presente

36. **BUTTIGLIERI Salvatore** nato a Gioiosa Ionica il 16.03.1948, dom. dich. Gioisa Ionica, c.da Bugella nr. 1 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Massimo MAZZAFERRO del Foro di Locri - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro di RE - presente

37. **CAGOSSI Luigi** nato a Reggio Emilia il 18.01.1952, domiciliato a Reggio Emilia, in via G. R. Fogliani n. 55, libero già presente oggi assente - elett. dom. presso il difensore di fiducia avv. Federica Martone del Foro di Modena – presente

38. **CANNIZZO MARIO** nato a Palagonia (CT) il 10.10.1958 - res. Reggio Emilia, via Samoggia n. 51 – libero già presente oggi presente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giovanni TARQUINI del Foro di Reggio Emilia presente

39. **CAVEDO Maurizio** nato a Cremona il 12.06.1960, residente a Castelvetro Piacentino (PC), via Parigi nr. 10 – già detenuto pac, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna***– rinunciante a tutte le udienze -
difeso di fiducia dall'avv. Sebastiano SCARDOVI del foro di Bologna - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

40. **CODAMO Giuseppe** nato a Crotone il 04.09.1956, dom. dich. a Vignola (MO), via Bontempelli nr. 340 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PETRELLA del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Edoardo Salsi del foro di Modena

41. **COLACINO Salvatore** nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973, residente a Cremona, via Martiri di Bagnara nr. 14 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente, in sostituzione avv. G. M. Ranieri foro RE
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE - presente

42. **COSTI Omar** nato a Reggio Emilia il 05.05.1974, ivi residente in via Roma nr. 44 – ***agli AA.DD. in Reggio Emilia***, *via Quasimodo nr. 22/1 c/o Bezzecchi Elena* – già presente oggi presente - difeso di fiducia dall'avv. Chiara CARLETTI del Foro di Reggio Emilia – presente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del foro di Milano – presente

43. **CRIVARO Antonio** nato a Cutro (KR) il 05.09.1973, residente a Quattro Castella (RE), via A. Moro nr. 4 - elett. dom. in Quattro Castella (RE) Via IV Novembre n. 34 – libero già presente oggi assente - ***Attualmente detenuto presso casa circondariale di Voghera dal 10.11.2018*** - difeso di fiducia dall'avv. Silvia SANNA del Foro di Verona non presente
Difeso di fiducia dall'avv. Enrico DELLA CAPANNA Foro di Reggio Emilia - presente

44. **CROCI Deborah** nata a Castelnovo Ne' Monti (RE) il 10.02.1987, dom. dich. a Reggio Emilia via F. Galiani nr. 1/05 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Carolina BELFIORE del foro di Parma – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro RE -
difeso di fiducia avv. Carmine PISANELLO del foro di Reggio Emilia - presente

45. **CURCIO Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 13.09.1949, ivi residente in viale Giovanni XXIII 6, libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fausto Bruzzese del Foro

Bologna – non presente in sostituzione avv. C. Pisanello del foro di RE

46. **CURCIO Maria** nata a Crotone il 14.03.1973, ivi residente in via Olimpia nr. 90 - elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), Strada Barco nr. 4 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – non presente in sostituzione avv. C. Pisanello del foro di RE

47. **DEBBI Giuliano** nato a Sassuolo (MO) il 15.09.1955, residente a Scandiano (RE), via Brugnaletta nr. 44 – libero già presente oggi presente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Federico DE BELVIS del Foro di Reggio Emilia – presente

48. **DI VIA Francesco** nato a Trapani il 20.04.1965, residente a Bibbiano (RE), via Fratelli Corradini nr. 12 elett. dom. in Cavriago (RE), Via Aspromonte n. 11 c/o madre Cintura Antonia – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Claudio BASSI del foro di Reggio Emilia – presente

49. **EL FATACHI Abdellatif** nato a Ouled Sobh (Marocco) il 29.11.1986, libero assente - elett dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ciriaco Rossi del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE – presente

50. **FALSETTI Rosario** nato a Cutro (KR) l'11.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via Chiesi nr. 16 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro di RE

51. **FERRARI Aldo Pietro** nato a Follo (SP) il 03.01.1945, residente a Parma, Via Fratelli Cervi n. 2 - elett. dom. c/o la sede della "Nuova Cosmo Srl" sita in Parma, Via Paradigna n. 21/a – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Valeria PETROLINI del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE presente

52. **FERRI BERNARDINI Gabriele** nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976, residente a Viareggio (LU), in via N. Macchiavelli nr. 149 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico Marzaduri del Foro di Lucca – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di Reggio Emilia – presente

53. **FLORIO Francesco** nato a Locri (RC) il 27.09.1989, residente a Portigliola (RC), c.da Pirettina nr. 9, di fatto domiciliato a Montecchio Emilia (RE), Via Pampari n. 5 – libero assente difeso d'ufficio dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente

54. **FLORO VITO Antonio** nato a Crotone il 07.01.1980, residente a Reggio Emilia via Montessori nr. 2/2, - già detenuto, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Genova dal 23.11.2018*** – presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia presente

55 **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe nato a Crotone il 20.03.1976, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri nr. 55/2, oggi rinunciante – ***attualmente detenuto c/o Casa***

Circondariale di Bologna -- difeso di fiducia dall'avv. Stella PANCARI del Foro di Bologna – non presente, difeso di fiducia dall'avv. Stefano VEZZADINI del Foro di Bologna - presente anche in sostituzione

56. **FLORO VITO Giuseppina** nata a Crotone il 15.06.1974, dom. dich. a Cutro via Firenze nr. 1 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia - presente

57. **FORMENTINI Francesco** nato a Reggio Emilia il 15.05.1981, ivi residente in via Unione Sovietica nr. 37- libero assente - elett. dom. presso lo studio dei difensori di fiducia avv Fabrizio SESSA del Foro di Reggio Emilia - assente e avv. Carmine MIGALE del Foro di Reggio Emilia – presente

58. **FRONTERA Alfonso** nato a Cutro (KR) il 26.10.1974, residente a Reggio Emilia, via El Greco nr. 1- libero assente - elett. dom. presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Giovanni Tarquini del Foro di Reggio Emilia e avv. Carmine Migale del Foro di Reggio Emilia – oggi ambedue presenti

59. **GALLO Alfonso** nato a Rimini il 07.05.1981, residente a Riccione, in via Saluzzo n. 32. elett. dom. a Coriano (RN) Via 2 Giugno n.18 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Sara LEPORE del Foro di Rimini --in sostituzione avv. G. Occhionero del foro di Bologna - presente

60. **GENTILE Domenico** nato a Milano il 05.10.1971, residente a Reggio Emilia, via Monte Everest nr. 6/01 – libero assente, eletto dom. c/o studio Avv. M Fontanesi foro di Reggio Emilia
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CARRARA del Foro di Reggio Emilia – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv.M. Iotti foro di RE - presente

61. **GERACE Salvatore** nato a Cutro (KR) il 02.10.1972, residente a Parma, in via Braglia Adriano nr. 7 - elett. dom. in Parma, Via Braglia Adriano, 7 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma - non presente
difeso di fiducia dall' avv. Enrico DELLA CA' PANNA del Foro di Reggio Emilia - presente

62. **GIBERTINI Gino**, nato a Modena il 10.02.1958, ivi residente in via G. Malmusi nr. 171- libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca PASTORELLI del Foro di Modena - non presente
difensore di fiducia avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti foro di RE - presente

63. **GIGLIO Antonio**, nato a Crotone il 26.07.1978, dom. dich. in Crotone, via Olimpia nr. 91 – libero assente
difeso di fiducia da avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – con presente e avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente anche in sostituzione

64. **GIGLIO Francesco** nato a Cutro (KR) il 05.06.1947, domiciliato a Crotone, via Olimpia nr. 91 - libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fausto Bruzzese del Foro di Bologna - non presente, e difeso di fiducia avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna oggi presente anche in sostituzione

65. **GIORGIONE Antonio** nato a Ariano Irpino (AV) il 07.02.1969, residente in San Giovanni Marignano (RN), via Bari n. 42 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PETRELLA del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Edoardo Salsi del foro di Modena

66. **GRIMALDI Luigi** nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 25.07.1941, dom. dich. in Montecchio Emilia (RE), in via S. Conti n. 4 – libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Raffaella PELLINI - presente

67. **IAQUINTA Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 07.05.1957, residente a Reggiolo (RE), via Chopin nr. 23, libero oggi presente - ***attualmente detenuto presso la casa circondariale di VOGHERA dal 22.11.2018*** - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo TAORMINA del Foro di Latina – oggi non presente in sostituzione Avv. P. Muto foro RE

68. **IAQUINTA Vincenzo**, nato a Crotone il 21.11.1979, residente a Reggiolo (RE), via Francesco Crispi nr. 2 – libero oggi presente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo TAORMINA del Foro di Latina – non presente in sostituzione avv. P. MUTO del foro di RE

69 **LAERA Stefano** nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 04.01.1986, ***detenuto pac c/o Casa Circondariale di Brescia -*** oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Veronica MONDADORI del Foro di Mantova – presente

70 **LEROSE Salvatore** nato a Cutro (KR) il 06.12.1974, residente a Arcole(VR) in via Piazza Poggi n. 29, elett. dom. a Oppeano (VR), fraz. Cadegioppi, via Malfassi nr. 30 – libero assente difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro Bologna presente

71 **LOMONACO Francesco**, nato a Crotone il 23.03.1965, residente a Casabona (KR), via Vittorio Veneto nr. 169 – libero assente - **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 22.11.2018** - elett dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianluca TIRELLI del Foro di Reggio Emilia – presente

72. **LONETTI Sergio** nato a Melissa (KR) il 28.09.1979, dom. dich. a Guastalla (RE), via A. Boito nr. 3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Pasquale MUTO del Foro di Bologna – presente

73. **LOPRETE Giuseppe** nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955, dom. dich. a Virgilio (MN), via Tasso nr. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore IANNONE del Foro di Catanzaro - non presente
ai sensi dell'art. 97 co IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

74. **LUPEZZA Alessandro** nato a Pavia il 25.03.1970, residente a Reggio Emilia, C.so Benedetto Cairoli nr. 8 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesca BASCO e difeso di fiducia dall'avv. Federico DE BELVIS del Foro di Reggio Emilia - entrambi presenti

75. **MACRÌ Francesco** nato a Crotone il 20.08.1971, dom. dich. a Reggio Emilia, in via degli Azzarri nr. 28 – libero già presente oggi assente

difeso di fiducia dall'avv. Stella PANCARI del Foro Bologna – non presente in sostituzione avv. S. Vezzadini del foro di BO -

76. **MACRÌ Giuseppe** nato a Crotone il 15.08.1978, dom. dich. a Poviglio (RE), via Zappellazzo nr. 17 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Lorenza SANTELLA del Foro di Parma – non presente - e avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro RE

77. **MANCUSO Vincenzo** nato a Cutro (KR) il 21.09.1965, residente a Ravarino (MO), via Muzzioli nr. 296/A, oggi presente, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato dal 10.11.2018*** -
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MIRAGLIA del Foro di Roma-non presente, e avv. Pasqualino MIRAGLIA del foro di Modena – presente anche in sostituzione

78. **MANFREDA Francesco** nato a Fuerth (Germania) il 27.10.1971, residente a Reggio Emilia via Casaloffia nr. 13/1 libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Claudio BASSI del Foro Reggio Emilia e avv. Annalisa BASSI del Foro Reggio Emilia – entrambi presenti

79. **MANZONI Giuseppe** nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944, residente a Salsomaggiore Terme (PR), Viale Cavour nr. 1/A – libero già presente oggi assente
elett. dom presso il difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente in sostituzione avv. Tedesco

80. **MARTINO Paolo** nato a Crotone il 07/08/1976, residente a Reggio Emilia, in via V. Spello n. 5/1, elett. dom. in Cutro, Via Madrid n. 16 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Rossana SCUTIFORO del Foro di Crotone – non presente ai sensi dell'art 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv M. Iotti del foro RE – presente

81. **MARTINO Rosario** nato a Cutro il 28/12/1948, dom. dich. In Cutro via Abraham Lincoln n. 31 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv M. Iotti del foro RE – presente

82. **MATACERA Francesco** nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) l'1.10.1969, residente a Catanzaro in via Brigata Catanzaro nr. 33 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Teresa Matacera del Foro di Catanzaro - non presente
e difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo IOPPOLI del foro di Catanzaro – non presente ai sensi dell'art 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

83. **MENDICINO Alfonso** nato a Crotone il 05.06.1975, residente a Cavriago (RE), via Borghetto nr. 8, ***detenuto p.a.c. c/o Casa Circondariale di Reggio Emilia*** – oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Mattia FONTANESI del Foro di Reggio Emilia – non presente in sostituzione avv. M. Iotti del foro di RE - presente

84. **MEZIATI Abderrahim** nato in Marocco il 23.06.1964, dom. dich. a San Polo d'Enza (RE), via S. Matteo nr. 22 libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone SERVILLO del Foro di Reggio Emilia – non presente in

sostituzione avv. L. Scarcella del foro di RE - presente

85. **MILAZZO Bruno** nato a Metz (Francia) il 14.12.1963, elettivamente domiciliato a Brescello (RE) in Via Cisa n.59 - libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Raffaella PELLINI del Foro di Reggio Emilia –presente

86. **MOLINARI Antonio** nato a Mesoraca (CZ) il 03.11.1984, residente a Pieve di Cento in via Mastellari nr 41- libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Stella PANCARI del Foro Bologna – assente in sostituzione avv. S. Vezzadini del foro di Bologna –

87. **MURATORI Massimo** nato a Modena il 07.07.1966, dom. dich. a Bellaria - Igea Marina via Garibaldi nr. 48 – libero assente
difeso d'ufficio dall'avv. Cristina GANDOLFO del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE – presente

88. **MUTO Antonio** nato a Crotone il 18.11.1971, dom. dich. a Gualtieri (RE), via Puccini n. 4 - libero già presente oggi assente - difeso di fiducia dall'avv. Antonio Franco SARZI AMADE' del Foro di Reggio Emilia – non presente
e avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

89. **MUTO Antonio** nato a Crotone il 22.11.1978, oggi presente, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato dal 10.11.2018*** - difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Vito VILLANI del Foro di Bologna –presente

90. **MUTO Francesco** nato a Cutro (KR) il 29.12.1967, elettivamente domiciliato a Brescello (RE) in via C. Pisi n.3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. G. Di GIUSEPPE del Foro di Bologna - oggi presente

91. **MUTO Salvatore** nato a Crotone il 13.10.1977, residente a Corte De Frati (CR), via Don Lidio Passeri nr. 6 – ***attualmente agli AA DD in luogo protetto***, presente in videoconferenza da sito riservato, oggi presente -
difeso di fiducia dall'Avv Adriana FORMONTI del foro di Latina – oggi presente

92. **NICASTRO Antonio** nato a Crotone il 08.02.1981, dom. dich. a Isola di Capo Rizzuto, Loc. Sovereto snc – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Mario PRATO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

93. **OLIVERIO Salvatore** nato a Catanzaro il 10.11.1959, residente a Cutro in Via III traversa Croce n. 5, elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), in via Strada Copellini n. 3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio DROGO del Foro di Reggio Emilia - presente

94. **OLIVO Salvatore** nato a Crotone il 14.06.1976, residente a Reggio Emilia via B. Cellini nr. 1 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carolina Belfiore del Foro di Parma - assente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro di RE – presente

95. **PASSIATORE Francesco Pio**, nato a Taranto il 28.07.1962, dom. dich. a Cavriago (RE), via Sarti nr. 7 – libero oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Vito VILLANI del Foro di Taranto –presente

96 **PELAGGI Francesco** nato a Crotone il 24.07.1979, residente a Maranello (MO), in via per Vignola nr. 27/2 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Emanuele Boni del Foro di Modena – non presente
e difeso di fiducia avv. Fabrizio SALVIATI del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

97. **PETRONE Antonio** nato a Foggia il 20.01.1982, elettivamente domiciliato a Parma in Via Malaspina n. 19 – libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Baldassarre VASSALLO del Foro di Bologna non presente in sostituzione avv. Antonio Mancino del foro di Bologna - presente

98. **PICHIERRI Giuseppe** nato a Matera il 23.09.1963 dom. dich. a Borgo Vercelli (VC), via delle Rose n. 7 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Massimo POZZO del Foro di Biella – non presente e avv. Giuseppe RUFFILR del Foro di Novara – non presente - ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M Iotti del foro di RE - presente

99. **PIERON Anna** nata in Polonia il 08.06.1979, dom. dich. a Scandiano (RE), via 2 Agosto 1980 Vittime di Bologna nr. 4 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia - presente

100. **FOGGIOLI Simone** nato a Rimini (RN) il 15/02/1976, dom. dich. a Coriano Via Levata n. 40 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro F. PETRILLO del Foro di Rimini e avv. Monica ROSSI del Foro di Rimini – assenti in sostituzione per entrambi avv. L. Scarcella del foro di RE – presente

101. **RIILLO Pasquale** nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.05.1966, ivi residente in via Modena nr. 17, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 22.11.2018*** – oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena e avv. Salvatore STAIANO del Foro di Catanzaro – non presenti
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

102. **ROCCA Antonio** nato a Cutro (KR) il 16.09.1970, dom. dich. a Virgilio (MN), via Parma nr. 89/C, ***detenuto p.a.c. c/o la Casa Circondariale di Voghera*** – rinunciante
difeso di fiducia dall'avv. Pietro PITARI del foro di Catanzaro e avv. Salvatore IANNONE del Foro di Catanzaro - non presenti
Ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

103. **RUGGIERO GIUSEPPE** nato a Reggio Emilia il 25.09.1978 - residente a Reggio Emila, via Rovacchi n. 9 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico DELLA CAPANNA del Foro di Reggio Emilia – presente

104. **SALSI Mirco** nato a Reggio Emilia il 27.4.1957, ivi residente in via Umberto Saba nr. 9/1 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. D.

Nora BUCCHI del foro di Reggio Emilia – e difeso di fiducia da avv. Celestina TINELLI del foro di Reggio Emilia – oggi ambedue presenti

105. **SALVATI Luigi** nato a Crotone (KR) il 25.03.1968, dom. dich. in a Montecchio Emilia (RE), Via J. Rabitti n. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessio **FORNACIARI** del Foro di Reggio Emilia - presente

106. **SARCONE Gianluigi** nato a Cutro (KR) il 05.05.1971, residente a Bibbiano (RE), in via G. B. Venturi nr. 34 - ***detenuto c/o Casa Circondariale di Viterbo*** – oggi presente in videoconferenza - difeso di fiducia da avv. Stefano VEZZADINI del Foro di Bologna – presente

107. **SCHETTINI Giovanna** nata a Crotone il 16.05.1967, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), in via Strada Cisterno n. 12 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano -- non presente in sostituzione avv. Teresa Corradi Cervi del foro di Milano
difeso di fiducia avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia –presente

108. **SCHIRONE Graziano** nato a Manduria (TA) il 06.03.1980, residente a Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci nr. 9, elett. dom. in Torricella (TA) Via Svizzera n. 12, con obbligo di dimora, assente - **attualmente *detenuto c/o Casa Circondariale di Taranto dal 10.12.18*** — difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia –presente

109. **SCIDA DOMENICO** nato a Crotone il 04.11.1965 - residente a Am Windschlag 1383043-Bad Aibling - Germania – libero già presente oggi assente - elett. dom. in Milano, via Marco Antonio Colonna n. 30 presso Scida Salvatore
difeso di fiducia dall'avv. Silvano CAVARRETTA del Foro di Crotone – e Ercole CAVARRETTA del foro di Bologna – non presenti in sostituzione avv. Mennitti – presente

110. **SCIDA Francesco** nato a Crotone il 13.11.1963, residente a Reggio Emilia, via Tavolata nr. 2 libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio PICCOLO del Foro di Bologna – non presente - in sostituzione ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

111. **SCORDO Giuseppe** nato a Catania il 24.07.1970, dom. dich. in Catania, via Fortino Vecchio nr. 16 c/o Tosto Carmela -- libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Germana CAUCI del Foro di Bologna – assente in sostituzione ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

112. **SCOZZAFAVA Antonio** nato a Catanzaro il 25.06.1983, dom. dich. a Vignola (MO), via Medaglie d'Oro nr. 49 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alfonso MARRA del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del Foro di RE – presente

113. **SERGIO Eugenio**, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Viazza nr. 4 – libero con obblighi, oggi presente - ***attualmente detenuto presso Casa circondariale di Terni (TR) dal 22.11.18*** - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia –presente

114. **SERIO Luigi** nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 06.08.1973, residente a Viadana (MN), in Via Don E. Mazzi nr. 38 – libero già presente oggi presente - elett. dom. presso lo studio

dell'avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone ..
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro – non presente, e avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone – non presente sostituito dall'avv. G. Migale Ranieri

115. **SESTITO Salvatore** nato a Crotone il 27.10.1980, dom. dich. a Bibbiano (RE), via Secchi nr. 76, - libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

116. **SILIPO Floriana** nata a Reggio Emilia il 09.06.1990; residente a Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti nr. 5 – libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del foro di Parma – assente sostituito dall' avv. Tedesco - presente

117. **SILIPO Luigi** nato a Cutro (KR) il 21.12.1971, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) in via Marconi nr. 10, - oggi presente - ***attualmente detenuto presso la casa circondariale di Prato*** (dal 10.11.18) –elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente, sostituito dall'avv. Tedesco presente e difeso di fiducia avv. Francesco MIRAGLIA del Foro di Roma – oggi non presente

118. **SILIPO Salvatore** nato a Cutro (KR) il 23.10.1976, residente a Reggio Emilia, via Zamboni nr. 16 – ***attualmente agli AA DD*** – già presente oggi presente alle h. 12.46 - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Mattia FONTANESI del Foro di Reggio Emilia – non presente sostituito dall'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

119. **TANG Jianyao** nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 07.08.1980, residente a Reggio Emilia, via Brigata Reggio nr. 71 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia Alessandro CRISTOFORI del forodi Bologna – presente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CRISTOFORI del foro di Bologna – non presente

120. **TEDESCO Rocco** nato a Palmi (RC) il 17.09.1971, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) via I° maggio nr. 14/5, dom. in Palmi RC alla C.da Selità 28 - ***detenuto per altra causa*** – rinunciante, eletto dom c/o studio Avv.G. Muscari del foro di Palmi
difeso d'ufficio dall'avv. Francesca BASCO del foro di Reggio Emilia – presente

121 **TOSTONI Michele** nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12.09.1970, residente a Bastiglia (MO) in via Conventino nr. 7 – libero assente - elett. dom. presso lo studio dal difensore di fiducia avv. Antonino ROSSI del Foro di Piacenza – non presente sostituito dall'avv. L. Scarcella del foro di RE – presente

122. **TRIPOLI Rosa** nata a Crotone il 03.11.1980, residente a Reggio Emilia, via Kant nr. 6 - libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente sostit. Ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del Foro di RE –

123. **URSINI Mario** nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950, ivi residente in Contrada Varano nr. 9 – ***attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di Cuneo*** – oggi presente in videoconferenza – elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Massimo MAZZAFERRO del Foro di Locri - non presente sostituito dall'avv. V. Belli del foro di MI – presente

124. **VACCARI Olmes** nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945, dom. dich. a Modena in via Ciro Menotti nr. 397/03 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe CAMPAGNOLI del Foro di Modena –presente

125. **VALERIO Antonio** nato a Cutro (KR) il 18.07.1967, residente a Reggio Emilia, in via Don Magnani nr. 12 – attualmete detenuto agli AA.DD. in luogo protetto. presente in videoconferenza da sito riservato
Difeso di fiducia dall'avv. Civita DI RUSSO del foro di Roma – assente ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Cristina Reda del Foro di RE – presente

126. **VALERIO Gaetano** nato a Cutro (KR) il 24.10.1960, res. in Montecchio Emilia (RE), in via Strada Gordar n. 4/G; libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabrizio SESSA del Foro di Reggio Emilia –presente

127. **VALERIOTI Gabriele** nato a Cinquefrondi il 28.01.1989, dom. dich. a Correggio (RE), in via Borghi nr. 8/B, detenuto oggi presente ***attualmente detenuto presso la casa circondariale di Voghera dal 12.11.2018*** -
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PERRELLA del Foro di Modena – assente
e difeso di fiducia da avv. Edoardo SALSI del foro di Modena –presente anche in sostituzione

128. **VECCHI Daniela** nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969, dom. dich. a Boretto (RE), in via Spagna nr. 5/D – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Andrea DAVOLI del foro di Reggio Emilia –presente

129. **VECCHI Silvano** nato a Reggio Emilia il 21.03.1982, libero già presente oggi assente – elett domic. a Reggio Emilia in Via Manfredi n.8 presso lo studio legale del difensore di fiducia avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia - presente

130. **VECCHIATTINI Mario Stefano** nato ad Asti il 06.02.1963, dom. dich. a Bibbiano a San Polo d'Enza (RE), via della Resistenza nr. 2 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone SERVILLO del Foro di Reggio Emilia – assente sostituito dall'avv. L. Scarcella del foro di RE - presente

131. **VERTINELLI Antonio** nato a Crotone il 28 09.1985, ivi residente in via Lichino n. 32, **libero con obbligo di dimora** già presente oggi assente – elett. domic. c/o lo studio del difensore di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente e difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna - assente

132. **VERTINELLI Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 24.09.1962, residente a Montecchio Emilia (RE) in via Strada Calemo 12, già presente oggi assente – ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Teramo dal 23.11.2018***
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente anche in sostituzione - e difeso di fiducia avv. Maria BATTAGLINI del Foro di Milano - assente

133. **VERTINELLI Giuseppe** nato a Crotone il 13.12.1986, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Strada Calemo 12 già presente oggi assente — difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente e difeso di fiducia avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – assente sostituito dall'avv. Teresa Corradi Cervi del foro di MI - presente

134. **VERTINELLI Palmo** nato a Cutro (KR) il 19.06.1961, residente a Montecchio Emilia (RE) in Strada Caleino 12, già presente oggi assente – ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Torino dal 22.11.2019***
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano -- assente sostituito dall'avv. Teresa Corradi Cervi del foro di MI – presente
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

135. **VETERE Pierino,** nato a Cutro (KR) il 20.09.1971, dom. dich. a Castelvetro Piacentino, via E. Berlinguer nr. 13/B, ***attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Reggio Emilia*** – oggi presente - difeso di fiducia dall'avv. Pasqualino MIRAGLIA del foro di Modena – oggi presente

136. **VILLIRILLO Giuseppe** nato a Crotone il 14.02.1987, residente a Cutro in Rione Ortonovo nr 52, di fatto domiciliato a Reggio Emilia, loc. Cadè, via Nagy nr.12 libero assente -
difeso di fiducia dall'avv. Carmine MIGALE del foro di Reggio Emilia oggi presente

137. **VISCOME Luigi** nato a Rocca di Neto (KR) l'11.06.1979, residente a Minerbio (BO), in via Fosse n. 12 - - libero assente
elett. dom. presso i difensori difeso di fiducia dall'avv. Guglielmo GIULIANO del Foro di Bologna - non presente e avv. Filomena OCCHIONERO del Foro di Bologna – oggi presente

138 **VITI Francesco** nato a Messina il 11.09.1958, dom. dich in Messina, via Di AnfusoAndrea, Rione Aldisio, Pal. 40 -- libero assente
Elett. domic. c/o studio del difesore di fiducia avv. Claudio BASSI del foro di Reggio Emilia - oggi presente

139. **VRABIE Carmen** nata a Calarasi (Romania) il 09.11.1988, dom. dich. a Gattatico (RE), in via G. Magrini n. 12 – libera assente
difensore di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

140. **VRABIE Mihai** nato in Romania il 09.11.1988, elettivamente domiciliato a Gattatico (PC), frazione Praticello, in Via G. Magrini n.12 – libero assente
difensore di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

141. **VULCANO Mario**, nato a Rocca Di Neto (KR) il 23.02.1979, dom. dich a Crevalcore (BO), in via Vivaldi nr. 176, oggi presente - ***attualmente detenuto presso la casa circondariale di Genova dal 12.11.18***
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – oggi presente

142. **ZANGARI Valter** nato a Crotone il 16.01.1972, residente in Montecchio Emilia (RE), via L. Da Vinci nr. 1 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Raffaella PELLINI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

143. **ZHANG Jianyong** nato in Rep. Popolare Cinese il 16.01.1974, residente a Sassuolo, via Michelangelo Buonarroti nr. 6 – libero già presente oggi assente, eletto dom c/o studio Avv. M. Roveri del foro di Modena
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CRISTOFORI del Foro di Bologna - oggi presente

144. **GIGLIO TANIA** nata a Crotone il 19.05.1988 – libera già presente oggi assente - elett. dom.

c/o studio del difensore di fiducia avv. Alessio Fornaciari del foro di Reggio Emilia – oggi presente

145. **VERTINELLI ANTONIO** nato a Crotone il 28.08.1990 libero già presente oggi assente – dom. eletto c/o studio del difensore di fiducia avv. Alessio **FORNACIARI** del foro di Reggio Emilia – oggi presente

I M P U T A T I

1) ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

1. BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOUI Katima, BAACHAOUI Moncef, SERGIO Eugenio, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, BOLOGNINO Sergio, MANCUSO Vincenzo, LOMONACO Francesco, SARCONE Gianluigi, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962), VULCANO Mario, RIILLO Pasquale, MUTO Antonio cl. 1971, SCHIRONE Graziano, BRESCIA Pasquale, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, SILIPO Luigi, **AMATO** Francesco, AMATO Alfredo, VALERIOTI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975 *in concorso con SARCONE Nicolino DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, LAMANNA Francesco, GIGLIO Giulio, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, FRONTERA Francesco, CAPPA Salvatore, SILIPO Antonio, CLAUSI Agostino Donato, PALLONE Giuseppe, TURRÀ Roberto, FLORO VITO Salvino, BATTAGLIA Pasquale, COLACINO Michele, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICIICHI Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)*

reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone in parte identificate (es. SARCONE Carmine nei cui confronti si procede nel proc. pen. N. 3602/17 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) ed in parte non ancora identificate, e con i ruoli sotto specificamente indicati per ciascuno, dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza

come già accertato:

a) **<u>nell'ambito del p.p. 12091/2003 R.G.N.R. DDA Bologna - "op. Grande Drago"</u>**

- con sentenza n. 7/2006 RG. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati;
- con sentenza n. 616/2006 RG. Sent. emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.05.2014 per altri imputati;

b) **<u>nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra"</u>** -

- con sentenza nr. 123/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati;
- con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 R.G. sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 08.04.2014 per altri imputati;
- con sentenza n. 1284/2015 RG. Sent. emessa il 23.05.2015 dalla Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 12.07.2016 per SARCONE Nicolino

c) **<u>nell'ambito del p.p. 8946/2015 RGNR Mod. 21 DDA Bologna- n. 2928/17 R. GIP (giudizio abbreviato "Op. Aemilia"</u>**

- con sentenza n. 577/2017 RG. Sent. emessa il 12.09.2017 dalla Corte d'Appello di Bologna non ancora divenuta irrevocabile;

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, rapine, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche (cfr. l'affare Sorbolo, l'affare OPPIDO, l'affare delle mattonelle, l'affare delle banche, ecc.), corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore

edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, riforestazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012;

- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia (in particolare nelle competizioni elettorali relative all'elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco; del Sindaco di Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di SARCONE Nicolino, del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di DILETTO Alfonso; del Sindaco di Sala Baganza (PR) del 2011 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012) ottenendo di convogliare le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza dell'associazione nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed azione;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di **autonoma e localizzata forza di intimidazione** derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico **con suo epicentro in Reggio Emilia**, autore di innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di pari aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non solo "discreto" ma **omertoso** e reticente, in particolare con l'Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così allargando vieppiù l'area di **assoggettamento** al volere espresso in particolare dai capi dell'organizzazione in relazione ai più diversi settori della vita sociale ed economica.

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia e Veneto per gli scopi sopra indicati.

Per avere SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, BOLOGNINO Michele, VILLIRILLO Romolo promosso, diretto ed organizzato il sodalizio come da seguito specificato in relazione alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo. Avendo gli stessi il ruolo promotori, capi e organizzatori anche secondo competenze mutate nel corso del tempo e comunque sempre esercitate nel pieno accordo e reciproco riconoscimento, avendo provveduto insieme ovvero singolarmente a svolgere compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, prendendo atto di tutte le attività in corso da parte degli associati (sia di natura strettamente criminale sia formalmente lecite soprattutto in campo economico e di gestione di imprese), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l'operatività del gruppo e la "produttività" dei rapporti interni, comminando sanzioni agli altri associati a loro subordinati, curando i rapporti direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI o suoi emissari e dirimendo i contrasti interni ed esterni alla struttura di appartenenza, nonché con le altre organizzazioni criminali sia in Emilia che in Calabria ed in altre regioni in particolare del nord Italia e tra queste anche quelle di matrice camorristica presenti in Emilia.

Tutti riconoscendo in seno alla 'ndrangheta l'autorità di capo della locale di riferimento in Calabria (finesa 'ndrina cosca GRANDE ARACRI - la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812003 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00 -21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna) in Nicolino GRANDE ARACRI, ma avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento degli scopi associativi come sopra indicati, autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla generalità degli associati.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con l'aggravante dell'avere finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il controllo, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia riconducibili all'associazione stessa, all'attività dell'associazione di stampo mafioso cutrese e a Nicolino GRANDE ARACRI direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento (secondo le forme e modalità descritte nei capi di imputazione che seguono);

Associazione con epicentro a Reggio Emilia commesso dall'anno 2004 sino alla data (capo così modificato dal PM all'udienza dibattimentale del 08.02.2018),

- del 24.06.2017 per VALERIO Antonio, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia,
- del 02.10.2017 per MUTO Salvatore, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia,
- del 08.02.2018 per tutti gli altri imputati,
- per SARCONE Gianluigi e per MUTO Luigi cl. 1975 fino al 28.01.2015 con ruolo di partecipi, dal 29/01/2015 al 08.02.2018 con ruolo di direzione e organizzazione;

I CAPI (art. 416 comma 2 c.p.)
Con ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione di stampo mafioso

1- SARCONE Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente), con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione, in particolare per il territorio della città di Reggio Emilia;
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonoma d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia;
rappresentando internamente ed esternamente l'associazione nei rapporti di natura criminale ed in quelli di difesa anche pubblica dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione (in particolare a seguito dell'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia e, poi, della condanna intervenuta a suo carico da parte del Tribunale di Reggio Emilia il 25 / 2013) stringendo un patto con politici locali al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
mantenendo rapporti con imprenditori e professionisti avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetista o casalese,
occupandosi per conto del sodalizio delle elezioni per la carica di Sindaco di Bibbiano del 2009;
ed in particolare commettendo i delitti sotto ai medesimo contestati con ruolo di organizzatore e comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- **BOLOGNINO Michele**
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Reggio Emilia e Parma;
con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo (in particolare, tra l'altro, i lavori relativi al sisma emiliano del 2012);
impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti tra i sodali;
in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questa capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistico operanti in Piemonte e Calabria (clan URSINO, clan PAPANICIARI, clan CIROTANI);
in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, DILETTO Alfonso e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere

l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso; tra l'altro, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (e dei compiacenti prestanome VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa), acquisiva su la titolarità occulta di quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Francesco cl. 1969', sia (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C."), la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (mediante il contratto di affitto di azienda della società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l." di cui era socio occulto), acquisiva la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino;
ancora, partecipava, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle pistrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle;
ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione), anche detenendo armi del sodalizio e per le finalità del sodalizio, da impiegare nelle azioni delittuose. Una volta tratto in arresto con la Op. AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, confermava l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

3. *DILETTO Alfonso (OMISSIS - giudicato separatamente)*
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Parma e Reggio Emilia;
con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo;
impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dava situazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti TERRA tra i sodali;
in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica operante in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia, in Italia, all'estero, di denaro di provenienza illecita, inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altre consorterie 'ndranghetistiche (cosca FARAO di Cirò) e con appartenenti al Clan dei Casalesi;
in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati da: vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso,
ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

4. LAMANNA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare per la zona di Piacenza, mantenendo un prestigio criminale 'ndranghetistico unico nel suo genere in Emilia, per lo strettissimo legame avuto storicamente con GRANDE ARACRI Nicolino;
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (fornendo a tal fine supporto all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsione nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso); ed in particolare commettendo i delitti sotto contestati al medesimo con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

5- GUALTIERI Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)
con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare nelle zone tra Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo strettissimo rapporto con LAMANNA Francesco e con tutti gli altri capi dell'organizzazione emiliana in particolare al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo; garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l' autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopo concreti da perseguire anche al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca Grande Aracri di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo, nonché individuando nuove zone di interesse operativo e settori di intervento diretto anche fuori dall'Emilia (coinvolgendo in tale attività professionisti estranei alla cosca ed in particolare TATTINIRosetta, STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni);
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (a tal fine subentrando parzialmente all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune,
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti,
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi (e coinvolgendo sotto questo profilo in particolare LAMANNA Francesco e gli altri capi dell'organizzazione emiliana);
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);
detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

6- VILLIRILLO Romolo (OMISSIS - giudicato separatamente) con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione curando per un periodo anche il collegamento tra i vari territori e le varie province (geografiche) emiliane, ponendo in essere numerosissime attività di iniziativa dell'organizzazione emiliana, promuovendone e aumentandone l'autonomia, e procedendo al reinvestimento di denaro direttamente proveniente d Nicolino GRANDE ARACRI. col faceva pervenire direttamente o per il tramite di LAMANNA Francesco i frutti di tale reinvestimento, ciò fino al momento del suo arresto nell'estate del 2011;
riprendendo la propria attività anche dopo la sua scarcerazione nel settembre 2012 al fine di ripianare il debito con Nicolino GRANDE ARACRI derivante dall'appropriazione di denaro della cosca cutrese relativo ai reinvestimenti attuati in Emilia, di cui lo stesso si era impossessato prima del suo arresto (che non costituiva elemento di interruzione della sua partecipazione all'associazione);
garantendo il collegamento trà i partecipanti all'associazione emiliana, mantenendo e garantendo l'autonomia

d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e le omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia ((coinvolgendo in tale attività diversi gruppi ed in particolare il gruppo gravitante in Castelvetro Piacentino e da Lui direttamente coordinato);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
organizzando la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca come per il caso delle elezioni di Salsomaggiore del 2006 o coi quali veniva stretto un patto come per il caso di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);
ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

GLI ORGANIZZATORI (art. 416 bis comma. 2 c.p.)
Con il ruolo di organizzatori dell'attività dell'associazione a cui partecipano, nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), concorrere con i capi dell'associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da perseguire e le occasioni da condividere e sfruttare al fine dell'allargamento dell'influenza dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e pretendendone il rispetto, mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così, svolgendo una funzione organizzativa compresa di potere decisionale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, godendo di una autonomia di azione riconosciuta dai capi dell'associazione stessa.
Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto indicate.

1- GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro riconducibile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONE Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di talune affari.
In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino (in particolare per il tramite di GENTILE Francesco) cui faceva pervenire denaro anche direttamente; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONE, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; ancora, sistematicamente attuando, anche in complicità con altri sodali, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sinergia con i capi, mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (in particolare clan Ursino), ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- CAPPA Salvatore : (OMISSIS - giudicato separatamente)

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro riciclegiabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesto, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.
In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare per il tramite di VILLIRILLO Romolo; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONE, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; mettendo a disposizione dell'associazione le società commerciali a lui riconducibili e costituendone alcune ad hoc, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente, avendo sempre l'apporto di MANCUSO Vincenzo; organizzando, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali, pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi.
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatisi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica;
ed in particolare commettendo i delitti sotto ai medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione) ,
organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);

3- SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)
Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.
Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica lombardi e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino; deteneva armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

4- **BLASCO Gaetano**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino) e con gli altri aventi ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;
Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino che pure nei suoi confronti in più occasioni deve intervenire per limitarne l'iniziativa finalizzandola agli interessi dell'associazione.
Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con VALERIO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua

autonoma nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre *famiglie* mafiose, come quella giniosana *degli* URSINO-BELFIORE (partecipa ad un incontro a Parma), acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati; pianifica e dirige, sfruttando le competenze tecniche di BAACHAOUI Katima (collaboratrice del BLASCO), e la complicità di BAACHAOUI Moncef, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, nel quale coinvolge numerosi sodali, in una fitta trama di rapporti economici, nell'interesse suo personale e dell'associazione di appartenenza; rafforza il potere di intimidazione dell'organizzazione mediante il possesso di armi. Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posto in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere (divenendo referente dei sodali detenuti con lui prima nella sezione B della Casa Circondariale di Bologna e poi nel carcere di Reggio Emilia).

5- **VALERIO Antonio**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino) e con gli altri aventi ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata appartenenti ad altri sodalizi, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino.
Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con BLASCO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti, garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre *famiglie* mafiose; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole e alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sino al 24.05.2017, quando decide di collaborare con la giustizia.

I PARTECIPI (art. 416 bis comma 1 c.p.)

Con il ruolo di partecipi nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), eseguire le direttive dei vertici dell'associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio (in particolare per la soluzione delle vertenze eventualmente insorte tra loro), mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo nonché anche alla commissione dei reati sotto a ciascuno contestati, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell'associazione (anche quando sia presente contemporaneamente l'interesse dei singoli associati) in termini sia di percepimenti di profitti (da azioni lecite ovvero da reati) sia in termini di consolidamento della fama e della capacità di intimidazione della stessa, di cui si avvalevano

per porre in essere tutti i tipi di condotte sotto descritte ed anche quelle lecite, manifestando sempre internamente e
(nelle forme ed intensità più utili al gruppo) anche all'esterno la propria appartenenza ed *affectio societatis*.
Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto solo esemplificativamente indicate.

6- *CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), ai quali offre la propria opera professionale di commercialista, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; collabora nelle illecite attività di acquisizione delle società TANYA Costruzioni srl, RUFFO srl, GPZ Trading srl, SICE srl, CDI Technology srl e RE.COM srl, tutte utilizzate nel sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, delle quali cura la tenuta delle scritture contabili, partecipando anche alla disarazione dei beni alle stesse intestate; partecipa inoltre, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e MIELLO Salvatore, al fine di costringerli a cedere le quote societarie detenute, nonché i crediti vantati, facendo ciò in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto dell'associazione mafiosa.

7- **BAACHAOUI Karima**:

Essendo a totale disposizione di BLASCO Gaetano, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso), ai quali offre la propria opera professionale, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione della medesima all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; gestisce in maniera fattiva e continuativa l'operatività dei conti correnti sia societari che personali, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio, su quali opera in piena autonomia, nell'interesse dei predetti e dell'intero sodalizio di 'ndrangheta; redige materialmente tutte le fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziate fittizio o per giustificare movimentazioni di denaro.
Al momento dell'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

8- **BAACHAOUI Mongef**:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; reperisce i soggetti da inserire nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti pianificato da BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO), strumentali a giustificare movimentazioni di denaro.
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

9- **SERGIO Pasquale**:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (ed in particolare con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella
fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza

10- **BELFIORE Carmine**:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO
Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce autonome attività illecite di usura ed estorsione, inizialmente insieme al sodale SESTITO Salvatore (in danno di LUSETTI Matteo) e successivamente con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario (in danno di GANGI Giovanni e BONACINI Francesco), tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza, partecipa in maniera fattiva nell'attività organizzata e diretta da
GIGLIO Giuseppe, unitamente ai sodali CLAUSI Agostino Donato, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario, relativa all'emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; collabora, con i sodali GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

11- **FLORO VITO Gianni**:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce, prevalentemente insieme ai sodali GIGLIO Giuseppe
(organizzatore dell'associazione), BELFIORE Carmine e VULCANO Mario (partecipanti dell'associazione), autonome attività illecite di usura ed estorsione, tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; collabora con i sodali GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI

COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere. In una occasione con la complicità del fratello FLORO VITO Antonio, afferma il proprio peso criminale in seno alla 'Ndrangheta sfregiando il volto del sodale VALERIOTI Gabriele, così acquisendo il grado dello "sgarro".

12- <u>BOLOGNINO Sergio</u>:

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (suo fratello) ma essendo in contatto con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano, che coadiuva nel dirigere l'organizzazione criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonchè capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce, unitamente ad alcuni cittadini rumeni e russi, l'illecita attività finalizzata all'appropriazione indebita di yacht di lusso, uno dei quali entra nella disponibilità di BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe, quale risarcimento per un pregresso debito contratto da BOLOGNINO Sergio con la consorteria giolosana, localizzata a Torino; coadiuva attivamente il fratello Michele nelle fasi iniziali dell'acquisizione delle piastrelle, come indicato al capo 94, proponendosi come rappresentante nei confronti di Luca ROSSI, al fine di contrattare e definire i dettagli dell'operazione, nella quale vengono coinvolti anche esponenti di spicco della consorteria URSINI/BELFIORE di
Gioiosa Jonica (BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico),
GRANDE
ARACRI Nicolino ed esponenti del sodalizio emiliano (GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, OPPIDO Raffaele e MUTO Antonio cl. 71); partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere divenendo punto di riferimento dei sodali con lui detenuti prima nella sezione A della Casa Circondariale di Bologna e poi nel Carcere di Reggio Emilia, anche in occasione di pestaggi ai danni di detenuti, della imposizione agli altri sodali di decisioni finalizzate a salvaguardare la consorteria mafiosa o di regole di comportamento da rispettare durante la convivenza nella detenzione o di prese di posizione anche esplicite durante le udienze avanti al Tribunale di Reggio Emilia contro le Istituzioni coinvolte nel processo AEMILIA.

13- <u>MANCUSO Vincenzo</u>:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (VILLIRILLO Romolo prima e poi GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino e GIGLIO
Giuseppe), espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonchè capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; progetta, pianifica e gestisce, in concorso con il sodale

CAPPA Salvatore, l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana, coadiuva SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federico, presenziando agli incontri finalizzati alla concessione del prestito e a quelli destinati alla negoziazione degli interessi; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani, organizza, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone – Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

14- <u>LOMONACO Francesco</u>

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONE Nicolino, con il quale pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

15- GIGLIO Giulio (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO
Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, partecipa, in accordo con il fratello Giuseppe, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e le forniture di materiali a ditte compiacenti, a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe,
PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; in accordo con il fratello Giuseppe, in qualità di soci occulti ed amministratori di fatto, partecipa alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società SICE srl, che dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012; partecipa, unitamente ai correi MUTO Antonio (cl.71), VERTINELLI Polmo e
GIGLIO Giuseppe, alla realizzazione dell'illecita attività di appropriazione indebita delle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; esplicita la propria appartenenza alla 'ndrangheta al fine di far cessare le lamentele relative alla gestione di un appartamento ove di prostituivano alcune ragazze come indicato nel relativo capo di imputazione.

16- PALLONE Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come

forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con i correi, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare circa l'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, e condivide in particolare le quote detenute in seno alle medesime imprese con CAPPA Salvatore, da identificarsi quale socio occulto, che riceve il denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impieghi nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia, prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CAPPA Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, CERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

17- TURRÀ Roberto (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e dell'utilizzazione del metodo mafioso: partecipa, in accordo con il sodale VALERIO Antonio, alle azioni intimidatorie nei confronti di NIEZGODA Beata, per costringerla ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Canaletto 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l.; al fine di ricevere un ingiusto profitto, appicca il fuoco all'autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di IAUTO Luigi, appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente il valore intimidatorio del gesto, nonché in concorso con FORMENTINI Francesco e OPPIDO Gaetano, partecipa ad analoghe azioni intimidatorie nei confronti di CACCIA Luigi e PETROLO Vincenza; risulta costantemente a disposizione per l'esecuzione di azioni di danneggiamento e minacce nei confronti di terzi; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

18- SARCONE Giuseppe

Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO
Romolo), con i quali partecipa ai momenti anche organizzativi del gruppo criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione emiliana, nonché quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare c.d. "Affare Sorbolo" (vds c.i. 83 e 84) per tramite di VILLIRILLO Romolo, interviene unitamente al fratello Nicolino, a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, nelle riunioni tenutesi negli uffici della GIGLIO srl a Gualtieri (RE), per dirimere la controversia tra FALBO Francesco ed i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, agendo sempre a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ruotati contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, mettendosi a disposizione dell'associazione, rilasciando interviste alla stampa sia giornalistica che televisiva contrastando e contestando l'azione del Prefetto di Reggio Emilia ed in difesa dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione stessa negandone formalmente l'esistenza e l'azione, la esecuzione di un programma strategico guidato dal fratello Nicolino, nell'ambito del quale veniva stretto, anche con la sua partecipazione attiva nella primavera del 2012, il patto politico con l'Avv. Giuseppe Pagliani al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
A partire dal momento dell'arresto a seguito dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, assumeva all'interno del carcere un ruolo di direzione e organizzazione della associazione di stampo mafioso, nei confronti sia degli altri sodali

detenuti, che di quelli in libertà (anche attraverso l'opera di raccordo attuata dal fratello SARCONE Carmine) così fornendo un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare

- orientando la strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, dando ordini e direttive, sia non riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni posta in essere con la complicità di sodali in libertà (anche utilizzando il registratore con schede micro SD da MUTO Salvatore per approntare messaggi intimidatori al fine di condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorteria AEMILIA sotto processo), sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere (agendo come rappresentante degli altri sodali detenuti, imponendo agli altri sodali decisioni finalizzate a salvaguardare la consorteria mafiosa o regole di comportamento da rispettare durante la convivenza nella detenzione o deliberando prese di posizione anche esplicite durante le udienze avanti al Tribunale di Reggio Emilia contro le Istituzioni coinvolte nel processo AEMILIA;
- ancora insieme ad altri sodali (in primis a BRESCIA Pasquale) facendosi promotore ed autore di una strategia volta a lavorativamente minacciare figure istituzionali o imprenditoriali per riscuotere vantaggi dopo l'enorme indebolimento della cosca derivante dalla Operazione AEMILIA, attraverso l'invio di lettere contenenti messaggi ricattatori nei confronti delle più importanti Cooperative del territorio, quali IREN, AGAC, TRANSCOOP (a La Gazzetta di Reggio Emilia, pur non pubblicato) e nei confronti del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (a Il Resto del Carlino, con pubblicazione avvenuta il 02.02.2016), per costringerlo a prendere pubblica posizione a favore dei detenuti del processo AEMILIA e della ingiusta vicenda giudiziaria in corso
- assicurando tramite colloqui in carcere con SARCONE Carmine ed altri sodali in libertà, contatti e scambi di informazioni tra esponenti della cosca detenuti ed esponenti liberi, così anche gestendo e portando avanti l'attività criminosa della consorteria, anche relativa agli investimento ed alla gestione del patrimonio illecito, dando direttive, ordini ed indicazioni da eseguirsi a carico degli esponenti fuori dal carcere.

19- <u>VERTINELLI Palma</u>

fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente da: delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della <u>società "SECAV Unipersonale S.r.l."</u>, società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del <u>terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54</u>, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai prestanome RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe le quote sociali della <u>società "Opera S.r.l." P.I. 02258480791</u>; es. intestando fittiziamente ai prestanome VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio le quote sociali della <u>società "Impresa VERTINELLI S.r.l."</u>
<u>P.I. 02343050791</u>; es. intestando fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 la proprietà degli immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 368, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini e delle relative operazioni di ristrutturazione; es. intestando fittiziamente ai prestanome TRENTO Carlo e RIILLO Paolo le quote sociali della <u>società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350</u>; es. intestando

fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Bogusława le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1952, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Monnecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss
GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito
(mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe cl. 1952 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle, e ha partecipato con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione mafiosa emiliana e nei quali hanno trovato impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

20- VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)

Fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo: ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare
il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica; per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità: a tal fine, si poneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Palmo), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Palmo e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizioni tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente al prestanome TRENTO Carlo e RULLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti

VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I 02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale
BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione di GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; ancora, ha fornito un contributo consapevole e causale per occultare la presenza del sodale
GIGLIO Giuseppe entro le compagini sociali della "S.I.C.E. S.r.l." e della "G&G S.r.l.".
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

21- VULCANO Mario

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; effettua, seguendo precise disposizioni di GIGLIO Giuseppe, consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i soci immettono nelle casse delle imprese immobiliari a copertura dei debiti (il 28.06.2011 esegue un bonifico da 10.000 euro dal c/c 766.81, acceso presso la MPS filiale di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE srl, del quale ha la materiale disponibilità, a favore della società SIRI srl, intestataria del c/c 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro, direttamente gestito da VILLIRILLO Romola); organizza, attenendosi alle direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, il sistema della fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando come società cartiera la RUFFO srl, di cui risulta socio ed amministratore e la MB TRADING srl, formalmente riconducibile a BUSIA Marco, partecipando a fittizie spedizioni di merci ed eseguendo movimentazioni bancarie; organizza, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, analoga attività illecita di fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando le società GIGLIO srl, TRASMOTER srl, SECAV srl, ITS srl, TF srl, IMMOBILIARE Tre srl, FLORO Costruzioni sas, TECNOTRASPORTI Meccanica srl, RE.COM srl, PARIS srl, ARGON srl, FML srl, VMT srl, EFFEMME Service srl, EDIL Costruzioni srl e TRUCK&TRADE srl.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

22- RIILLO Pasquale

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, organizza, unitamente ai correi PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, utilizzando le società INT srl, CDI TECHNOLOGY srl, SICE srl, MB TRADING Ltd e CORE

TECHNOLOGY srl e coinvolgendo le società riciclesi MT TRADING Ltd e MULTIMEDIA CORPORATE Ltd; distrae, in accordo con i correi, distrae l'immobile sito in via Bigi 8-14 a Gualtieri, sede della SICE srl, della CDI TECHNOLOGY srl e della INT srl; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai *segnalati* dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

23- FRONTERA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, progettata, pianificata e gestita da CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani.

24- MUTO Antonio cl. 1971

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa, unitamente ai correi VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, alla realizzazione dell'illecita attività di truffa relativa alle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in accordo con i correi SESTITO Salvatore e FALSETTI Rosario, si rivolge consapevolmente a SILIPO Antonio ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi estorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

25- SCHIRONE Graziano

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele ed in costante contatto con RICHICHI Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seguendo precise disposizioni di BOLOGNINO Michele, presta la propria opera come operaio edile a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta) oggetto di smarrimento ed il relativo munizionamento, occupandosi del loro occultamento, detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed allo strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza

26- FLORO VITO Selvino (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della
fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

27- RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), sia costantemente in contatto con gli altri associati, occupanti anche posizioni apicali (come nel caso di DILETTO Alfonso), essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, seppure con compiti di manovalanza, coadiuva DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele nella risoluzione del cosiddetto Affare Sorbolo al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione e quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare; in concorso con il correo ALLELUIA Laura, coadiuva BOLOGNINO Michele nell'organizzare l'attività lavorativa di almeno 12 operai, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; prende parte attiva alla trattativa inerente le piastrelle di cui al capo 94, coordinando la cooperazione nel reato dei correi e degli appartenenti ad analoghe consorterie criminali (nel caso specifico i gioiesani), detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta), oggetto di smarrimento, ed il relativo munizionamento; organizza e dirige un'attività di spaccio di stupefacenti, detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

28- BATTAGLIA Pasquale (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di VILLIRILLO Romolo (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), e dopo l'estate 2011 (a seguito del suo arresto) a disposizione diretta anche di GUALTIERI Antonio
CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, per riprendere il rapporto anche con il VILLIRILLO nell'inverno del 2012 (qualche tempo dopo la sua uscita dal carcere) coadiuvandolo in particolare nell'attività di recupero del denaro necessario per estinguere il debito con GRANDE ARACRI Nicolino; pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine riguardanti sia il riciclaggio di denaro che la costituzione di aziende riconducibili al sodalizio in Emilia e in Calabria)

29- **BRESCIA Pasquale**

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONE Nicolino, PAOLINI Alfonso, LAMANNA Francesco espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Tiene personalmente il rapporto con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine (utilizzati anche per ottenere il rilascio della concessione per il porto d'armi), condividendo coi rapporti con chiunque degli associati possa fame richiesta o abbia bisogno, dando la disponibilità direttamente a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un gruppo di imprese per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria nella piena consapevolezza del coinvolgimento in tale azioni diretto di Nicolino GRANDE ARACRI,

nonché per il tentativo di acquisizione di una sala giochi presso il centro commerciale LE VELE di Parma. Il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (cl.
55) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipa all'incontro tenuto all'interno del suo ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 già programmato nel corso della precedente riunione, curando altresì gli inviti a taluni dei
partecipanti; si mette a disposizione di Frijio Giuliano per il reperimento di voti nei sensi indicati dalla consorteria nel corso della campagna elettorale per il sindaco di Parma del 2012.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni posta in essere con la complicità di sodali in libertà; in prima persona, si adopera affinché potesse avere accesso in carcere, da mettere a disposizione dei sodali detenuti, un registratore con schede micro SD di MUTO Salvatore, da impiegare all'esterno per condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorteria AEMILIA sotto processo; organizza con la complicità di altri sodali, in primis SARCONE Gianluigi, una strategia volta a larvatamente minacciare figure istituzionali o imprenditoriali per riscuotere vantaggi dopo l'inatteso indebolimento della cosca derivante dall'operazione AEMILIA, attraverso l'invio di lettere contenenti messaggi ricattatori nei confronti delle più importanti Cooperative del territorio, quali IREN, AGAC, TRANSCOOP (a la Gazzetta di Reggio Emilia, poi non pubblicata) e nei confronti del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (a Il Resto del Carlino con pubblicazione avvenuta il 02.03.2016), per costringerli a prendere pubblica posizione a favore dei detenuti del processo AEMILIA e della ingiusta vicenda giudiziaria in corso.

30- <u>CAVEDO Maurizio</u>

Sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona, partecipa mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, mantenendo assidui rapporti con VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo, LEROSE Francesco, MERCADANTE Luigi, BATTAGLIA Pasquale, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (non allontanandosi dal gruppo neppure dopo la contestazione di gravi reati da parte di questo Ufficio nel novembre 2012)

31- COLACINO Michele (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare con VILLIRILLO Romolo prima (a favore del quale per un periodo svolge un ruolo di fatto di prestanome tra il 2010 e il 2012 assumendo in tale periodo alle proprie dipendenze LAMANNA Carolina, figlia di Francesco, e CORTESE Giuseppe, vicino al VILLIRILLO e da questi coinvolto nel sostegno elettorale del 2007 al candidato parmense BERNINI) e con SARCONE Nicolino e
LAMANNA Francesco poi, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, subendo la ritorsione ordita dal GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti del VILLIRILLO, con il duplice incendio della sua autovettura e di quella del fratello alla fine del 2012; seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine in particolare relative a riciclaggio di denaro proveniente da delitti commessi anche all'estero (cd Affare Blindo), intrattiene relazioni con appartenenti alle istituzioni ed alle forze dell'ordine che mette a disposizione del sodalizio; aggiorna in particolare SARCONE Nicolino sugli atti compiuti presso la Polizia in relazione agli incendi patiti; dopo l'adozione nei suoi confronti del provvedimento del Prefetto di interdizione antimafia nel febbraio 2012 chiude sostegno al sodalizio che proprio dopo tale momento comincia la strategia pubblica guidata da SARCONE Nicolino, partecipa alla cena del 21 marzo

presso il ristorante "Antichi Sapori", rende interviste a quotidiani e a televisioni nazionali in cui indica l'azione del Prefetto, del presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio nei confronti suoi e dei sodali come persecutoria e infondata, accreditando quindi la estraneità sua e dei suoi sodali (in particolare quelli attinti o citati nei provvedimenti antimafia) dalla criminalità organizzata, così offre il suo concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria

32- **CRIVARO Antonio**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; aggiorna direttamente GRANDE ARACRI Nicolino in relazione ai comportamenti di GUALTIERI Antonio in particolare in relazione al reato sotto indicato sub 88-89 segnalando probabili condotte a detrimento della cosca, con ciò dimostrando la sua intraneità e la volontà di confermare la presenza e l'azione del sodalizio, si mette a disposizione del GUALTIERI in relazione ai rapporti da questo tenuti con la società METALMA srl che pure sfoceranno nella commissione del delitto sotto indicato sub 88-89; si coinvolge nei rapporti con TATTINI Roberto; fornisce le proprie disponibilità sempre al GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese, per la costituzione di una cooperativa di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GRANDE ARACRI

Una volta eseguiti gli arresti di numerosi sodali con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza e, quale associato in libertà, si mette a disposizione per proseguire l'attività illecita della consorteria e per fornire appoggio, assistenza e ausilio ai sodali detenuti

33- **FLORO VITO Antonio**

Essendo a totale disposizione di LAMANNA Francesco (suo suocero) e comunque in costante rapporto con SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del
sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge in particolare funzione di collegamento tra il LAMANNA ed "i reggiani" anche sotto il profilo del coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte in appalti sia in Emilia che in Lombardia; partecipa attivamente all'attività relativa al tentativo di rilevare i beni e cespiti relativi ad un grossissimo fallimento in Veneto (poi fallito per motivi non dipendenti dai sodali emiliani)

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere. In una occasione fornisce la propria complicità al fratello di FLORO Vito Gianni nell'aggressione con sfregio in volto al sodale VALERIOTI Gabriele.

34- **IAQUINTA Giuseppe**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con SARCONE Nicolino, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; avendo avuto contatti diretti con GRANDE ARACRI

Nicolino, avendo messo a disposizione del gruppo una somma di denaro in dollari per procedere all'acquisto di denaro proveniente di un reato probabilmente all'estero con percentuale di sconto del 50 % (fatto non

perfezionatosi per fatti non dipendenti dal sodalizio) partecipando alle trattative per questo affare con TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo (in relazione al quale apprende ogni particolare in relazione alla contestata appropriazione di denaro riconducibile alla cosca cutrese), offre la propria disponibilità a GUALTIERI Antonio e direttamente anche a GRANDE ARACRI Nicolino per la costituzione di un pool di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria; ottiene attraverso PAOLINI
Alfonso la restituzione di due ombrelloni all'interno della sua casa natia in Cutro, circostanza per la quale Paolini Alfonso interessa LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Romolo; partecipa al lavoro di preparazione dell'incontro tenuto all'interno del ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI e così offre la sua disponibilità per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipando all'incontro tenuto all'interno del ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI.
Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

35- LEPERA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e commettendo una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si avvale dei rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso caccia, organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

36- MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo a disposizione di di VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco, mantenendo rapporti espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; si interessa della raccolta voti per SCARPINO Pierpaolo candidato alle elezioni amministrative del Comune di Parma del 6 e 7 maggio 2012; fornisce a LAMANNA Francesco somme di denaro provento di illecite attività per il pagamento delle sue spese legali; coadiuva ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LAMANNA Francesco nella gestione dei lavori edili in Mantova, per i quali rende conto anche direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso la partecipazione ai lavori di
BELFIORE Gaetano (direttore dei lavori all'interno dei cantieri COVELLI COSTRUZIONI S.r.l. e COVELLI s.r.l ubicato nella frazione San Silvestro di Curtatone), fidanzato della figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina; si reca, insieme a ROCCA Antonio e COVELLI Rocco, in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, chiarisce l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; viene reso partecipe del fraudolento ammanco di denaro, appartenente alla famiglia, da parte di VILLIRILLO Romolo; organizza sotto la
direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca in occasione delle elezioni del sindaco di Salsomaggiore del 2006

37- MESIANO Domenico (OMISSIS giudicato separatamente)

Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole,

della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Si mette a disposizione del sodalizio per ogni richiesta che venga avanzata da qualsiasi appartenente ed in particolare da PAOLINI, SARCONE, COLACINO ed altri, fornendo informazioni anche riservate ovvero segrete, consentendo ai sodali di apprendere notizie relative alla composizione di gruppi di lavoro all'interno della Questura di Reggio Emilia, fornendo indicazioni in tempo reale anche sulla composizione di singole pattuglie; si occupa direttamente di pratiche relative a SARCONE Nicolino presso gli Uffici della Questura favorendo il loro esito positivo e comunque l'accoglimento delle istanze; in particolare, delegato da SARCONE Nicolino, il 19/06/2012 ritira il passaporto richiesto dal predetto; ugualmente, profittando della sua mansione di "autista del Questore" per accedere ai fascicoli personali degli esponenti del sodalizio mafioso presenti in Questura, si attiva per pratiche inerenti il porto d'armi di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962, (precisamente il 04/05/2010 ed il 11/07/2012), nonché inerenti il rinnovo del porto d'armi di PAOLINI Alfonso (predisponendo al Questore la nota del 09/04/2008) a firma del Questore GALLO relativa al rinnovo della licenza del porto di pistola per Alfonso PAOLINI, ed il rinnovo della licenza del porto d'armi di PAOLINI Gaetano (predisponendo al Questore la nota del 11/02/2008), e l'istanza di revisione armi di BRESCIA Pasquale (predisponendo al Questore la nota del 08/04/2005); si mette a disposizione, in maniera personale e riservata, di SARCONE Nicolino ricevendo negli uffici della Questura di Reggio Emilia documentazione amministrativa riguardante il medesimo, alla presenza di MUTO Antonio (classe 1955); effettua indebite interrogazioni alla Banca Dati SDI sul conto di SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale; si mette a disposizione di PAOLINI Alfonso, prendendo personalmente contatti ed acquisendo informazioni da altro collega in servizio presso la Questura di Parma, in relazione al tentativo del sodalizio di acquisizione di una sala giochi, ubicata all'interno del centro commerciale Le Vele di Parma, è a conoscenza dell'attività di guardiania svolta da PAOLINI Alfonso, dal quale riceve aggiornamenti sull'attività, fornisce notizie a BRESCIA Pasquale su un presunto arresto di tale D'ORZO Domenico, già peraltro interrogato dallo stesso MESIANO in banca Dati SDI; approfitta dell'ospitalità di BRESCIA Pasquale per andare a provare una pistola all'interno del New West Ranch di proprietà del predetto Brescia, 2012 viene interessato da Paolini Alfonso su richiesta di SARCONE Nicolino e MUTO Antonio (classe 1955) di assumere informazioni in merito alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in Montecchio Emilia (RE), i quali manifestavano timore di un eventuale controllo; per tutelare l associato MUTO Antonio (classe 1955) minaccia il 15.01.2013 PIGNEDOLI Sabrina, giornalista e corrispondente del quotidiano Resto del Carlino per la provincia di Reggio Emilia come descritto nel capo di imputazione sotto indicato; più in generale, richiesto dai suoi superiori (cr il Questore) circa le figure dei calabresi PAOLINI Alfonso, COLACINO Michele, MUTO Antonio, non esita a lodarne la persona e la capacità professionale, in tal modo distogliendo l'attenzione investigativa sui predetti;

38- <u>MUTO Antonio cl. 1955</u>

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto coi gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonchè capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa ad una riunione avvenuta il giorno 03 gennaio 2012 negli uffici di SARCONE Nicolino, alla presenza di: PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe per discutere, tra l'altro, dell'acquisizione di una sala giochi nella provincia di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale in occasione del quale viene stabilito un patto con l'Avv. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; in seguito prende contatti con lo stesso PAGLIANI su richiesta di SARCONE per fissare nuovi appuntamenti; prende ulteriori contatti con lo stesso PAGLIANI sollecitandone l'attività; induce il MESIANO a porre in essere la minaccia alla giornalista PIGNEDOLI de "Il Resto del Carlino".

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posto in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere.

39- **MUTO Salvatore**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo costantemente a disposizione di LAMANNA Francesco di cui è uomo di fiducia, messo a parte delle attività del sodalizio tutto ciò essendo espressivo
della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, riceve da VILLIRILLO Romolo le notizie relative all'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino e le comunica a LAMANNA Francesco; si mette a disposizione dell'organizzazione, con compiti di supporto alle attività svolte nei cantieri edili, permettendo all'organizzazione di gestirli; partecipa a numerose riunioni operative con LAMANNA
Francesco, SARCONE Nicolino, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio; costituisce punto di riferimento degli altri sodali di Castelvetro Piacentino in particolare con i fratelli VETERE e con LEROSE Francesco per dirimere un problematica sorta con PROCOPIO Salvatore e STRANGIO
Giuseppe; partecipa all'incontro con MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco per la problematica nata in seno ai cantinieri di Mantova. Accompagnerà all'aeroporto di Milano i predetti che si recheranno in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, dovranno chiarire l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; si interessa del cantiere edile di Tarsia (RE) e nella fase iniziale indica ai committenti FLORO VITO Antonio quale soggetto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi problematica relativa agli associati che partecipavano ai lavori detenne armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONE Gianluigi (in prima persona si adopera mettendo a disposizione dei sodali detenuti un registratore con schede micro SD da impiegare all'esterno per condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorteria AEMILIA sono processo), sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere fino al 02.10.2017 quando decide di collaborare con la giustizia.

40- **PAOLINI Alfonso**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, costituendo elemento di costante riferimento per SARCONE
Nicolino per conto del quale gestisce numerosi rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine sia di Reggio Emilia e
Parma che di Crotone, fornendo costantemente aggiornamenti sui fatti di rilievo e di interesse per il sodalizio, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge funzioni di collegamento, tra VILLIRILLO Romolo e Blasco Gaetano in occasione del ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino in Roma e del viaggio approntato dai predetti per vi recarsi in data 28/5/2011; si mette a disposizione di VILLIRILLO Romolo per la preparazione di un appuntamento con BLASCO Gaetano per la risoluzione di una problematica afferente quest'ultimo; in occasione dell'arresto e della successiva scarcerazione di VILLIRILLO Romolo, svolge funzioni di collegamento tra il padre di quest'ultimo (VILLIRILLO Giuseppe) ed ulteriori affiliati all'organizzazione, in particolare GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e CANDELIERI Salvatore, tenendoli costantemente informati sulle evoluzioni della vicenda giudiziaria e sulla contestazione interna alla cosca nei confronti dello stesso VILLIRILLO; si mette a disposizione di BLASCO Gaetano mediando una situazione debitoria esistente tra lo stesso e
GUALTIERI Antonio, vicenda quest'ultima intranea all'organizzazione; si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino, recandosi presso l'abitazione di quest'ultimo in data 28/08/2011 per discutere delle vicende relative alla sottrazione da parte di VILLIRILLO Romolo di ingenti somme della cosca cutrese; su richiesta di
VILLIRILLO Romolo favorisce la concessione del porto d'armi per uso caccia a LEPERA Francesco, attivandosi attraverso le sue conoscenze istituzionali presso la Questura di Parma; contatta, per conto di

SARCONE Nicolino, appartenenti all'Arma dei Carabinieri in vista della celebrazione del processo Edilpiovra; partecipa a tutti le attività che coinvolgono direttamente il sodalizio ed in cui SARCONE gli chiede di operare, svolge funzioni di raccordo tra i sodali reggiani, ed in particolare Sarcone Nicolino, al fine di reperire un referente politico, individuato nell'avvocato

PAGLIANI Giuseppe, capogruppo del partito Popolo della Libertà presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (classe 1955) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana al fine di salvaguardare gli interessi della cosca, partecipa alle riunioni per organizzare l'incontro pubblico che poi avverrà il 21.3.2012; nonché fornisce a quest'ultimo ausilio nel procacciamento di firme utili alla presentazione di lista civica di orientamento PDL per le elezioni comunali di Campegine (RE) dell'anno 2012.

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

41- **VETERE Pierino**

Essendo costantemente in contatto essendo ciò espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Partecipa attivamente alle attività relative al reimpiego contestato al capo sub 13b), svolgendo, in particolare, funzioni di collegamento tra CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO Romolo e MIGALE Vincenzo favorendo la definizione delle vertenze intervenute tra i sodali in base alle regole interne e nel rispetto delle gerarchie; Partecipa alle riunioni insieme a VILLIRILLO Romolo svolte in Castelvetro Piacentino per la risoluzione della vicenda CAVEDO-MIGALE; partecipa alla riunione mafiosa avvenuta in Cremona il giorno 08/07/2011, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale, evento correlato alla definizione della vicenda

CAVEDO/MIGALE, questione intranea all'associazione e che consentiva al meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato al riciclaggio di riprendere; pur conoscendo le vicende interne al sodalizio ed in particolare le circostanze di richiamo di GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti di VILLIRILLO Romolo per sottrazione di ingenti somme di proprietà della famiglia, previa corrispondenza epistolare, si rende disponibile dopo la scarcerazione di quest'ultimo del settembre 2012 nel reperire una nuova collocazione alloggiativa per quest'ultimo nella provincia piacentina; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

42- **SILIPO Luigi**

Essendo a totale disposizione del fratello Antonio e quindi di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutrita di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

43- **AMATO Francesco**
44- **AMATO Alfredo**

Essendo da tempo inseriti nell'ambiente 'ndranghetistico emiliano ed essendo costantemente in contatto con gli altri associati (e della famiglia GRANDE ARACRI) in particolare per la commissione su richiesta di delitti di danneggiamento ovvero di minaccia a fini estorsivi, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della

osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

45- **VALERIOTI Gabriele**

E' a disposizione dell'associazione a favore della quale pone in essere il danneggiamento seguito di incendio ai danni di COLACINO Michele del 14.11.2011 (vds. capo sub 11), essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

46- **ARENA Carmine**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (TURRÀ Roberto e BLASCO Gaetano in particolare) e commettendo una serie di reati contro il patrimonio sotto indicati e di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

47- **MUTO Antonio cl. 1978**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, in particolare accettando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio e di contrasti in particolare con TURRA' Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto il ruolo di *collettore* tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano.
Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

48- **MUTO Luigi cl. 1975**

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accettando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio ed i contrasti in particolare con TURRÀ Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto il ruolo di *collettore* tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano. è colui che progetta e gestisce il c.d. Affare OPPIDO dal luglio 2010 (con il reimpiego di somme provento di truffa del valore di oltre € 220.000,00)
Una volta eseguito l'arresto di numerosi sodali con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015, quale associato in libertà, assumeva un ruolo di direzione e di organizzazione della associazione di stampo mafioso, mettendosi a disposizione per proseguire l'attività illecita del sodalizio mafioso e per fornire appoggio,

assistenza e ausilio ai sodali detenuti, così fornendo un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:

- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorteria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento e il rafforzamento della stessa;
- assicurando, mantte la sua partecipazione ai colloqui in carcere con il cugino MUTO Salvatore e con il fratello MUTO Antonio cl. 78, contatti e scambi di informazioni tra esponenti della cosca detenuti ed esponenti in libertà, ed altresì gestendo e portando avanti l'attività criminosa della cosca, sotto le direttive degli esponenti di vertice detenuti;
- occupandosi della gestione del patrimonio illecito della consorteria, degli investimenti e della gestione di attività imprenditoriali fittiziamente intestate a compiacenti prestanome;
- Più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commesso dall'anno 2014 al 28.10.2015 (capo così modificato dal PM in udienza dibattimentale del 08.02.2018);
-del 24.06.2017 per VALERIO Antonio, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;
-del 02.10.2017 per MUTO Salvatore, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;
-del 08.02.2018 per tutti gli altri imputati;
-per SARCONE Gianluigi e MUTO Luigi cl. 1975 fino al 28.01.2015 con ruolo di partecipi, dal 29.01.2015 al
08.02.2018 con ruolo di direzione e organizzazione.

CONCORRENTI ESTERNI
2 - *BERNINI Giovanni Paolo (OMISSIS – giudicato separatamente)*

3 - **OMISSIS**

4 - BIANCHINI Augusto
reato p. e p. dagli artt 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).
E in particolare perché nella sua qualità di imprenditore (avendo a disposizione in primo luogo la società BIANCHINI
Costruzioni s.r.l. nonché altre società collegate all'ambito familiare con partecipazioni anche della moglie BRAGA Bruna – in particolare la DUEAENNE sas di Braga Bruna & C. - o direttamente a questa riconducibili) con ottimi rapporti locali con Istituzioni ed altre imprese, avendo contatti almeno dal 2010 con numerosi appartenenti all'associazione di cui al capo 1 (in particolare GIGLIO Giulio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, BLASCO
Gaetano, VALERIO Antonio ed altri) consentiva a costoro ed in particolare dal 2011 a BOLOGNINO Michele (che era divenuto suo diretto e privilegiato interlocutore insieme soprattutto a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio) di rafforzare la loro presenza ed azione economica ed imprenditoriale, coinvolgendoli (e facendosi coinvolgere) direttamente su numerosissime iniziative (compresa l'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), nella piena consapevolezza della loro appartenenza alla criminalità organizzata ('ndrangheta), e sfruttando tale circostanza per la risoluzione diretta o indiretta di problemi che lo coinvolgevano nell'ambito professionale, per la soluzione di vertenze insorte anche con gli operai nei cantieri aperti, per la fornitura (acquisto o vendita) di materie prime (ad esempio nel cantiere di Sorbolo di cui al capo 83), in generale per la piena collaborazione nelle reciproche attività di impresa
In particolare consentendo a BOLOGNINO Michele, con l'accordo e la collaborazione di GIGLIO Giuseppe
(sfruttando le società a questo ricollegabili), di gestire di fatto i lavori ottenuti in appalto dalla BIANCHINI
Costruzioni srl in relazione allo smaltimento delle macerie del terremoto che colpiva l'Emilia nel 2012 e ad alcuni interventi di ricostruzione (in particolare presso il Comune di Finale Emilia), il tutto come meglio indicato nei capi 90-91-92-93 che qui si richiamano a far parte integrante del presente
Condotte tutte poste in essere dal BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le sue aziende nonché di aiutare il BOLOGNINO Michele, il GIGLIO Giuseppe ed i loro

sodali ad affermarsi anche economicamente ed imprenditorialmente mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. Commesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt'ora in corso

4 bis - BRAGA Bruna
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza fame formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).
E, in particolare, perché coadiuvava il marito BIANCHINI Augusto in tutte le attività compiute dallo stesso ed indicate al capo di imputazione precedente (che qui si richiama a far parte integrante del presente), essendo sempre messa al corrente dal medesimo di ogni attività, fornendo al medesimo consigli e supporto anche professionale.
Essendo socia della BIANCHINI Costruzioni srl partecipava a tutte le fasi di gestione dell'attività attendendo, secondo una divisione di compiti con il marito, all'aspetto amministrativo, mantenendo rapporti esterni in particolare in vista dell'approntamento della contabilità, dell'emissione delle fatture e della soluzione di vertenze insorte (avendo rapporto diretto in particolare con BOLOGNINO Michele dal 2011).
Mettendo a disposizione dell'azione comune le società dalla medesima controllate (essendo socia accomandataria nella DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna & C.; amministratore e socia nella SOCIETA' AGRICOLA MARTINA S.r.l.; titolare dell'omonima impresa individuale) e ponendo in essere, di concerto con il marito, negozi di intestazione fittizia per poter proseguire nell'attività e nelle collaborazioni già intraprese.
Stabilendo quindi insieme al marito la strategia imprenditoriale complessiva ed il coinvolgimento anche degli appartenenti all'associazione di cui al capo 1.
Condotte tutte poste in essere dalla BRAGA Bruna nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le aziende di famiglia nonché di aiutare il BOLOGNINO, il GIGLIO ed i loro sodali ad affermarsi mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co 4 e 5 c.p. come indicato al capo 1. Commesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt'ora in corso.

5 - *GIBERTINI Marco (OMISSIS – giudicato separatamente)*
6 - *PAGLIANI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

7 - *TATTINI Roberta (OMISSIS – giudicata separatamente)*

8 - *STEFANELLI Fulvio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

9 - *SUMMO Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)*

ESTORSIONI – USURE - DANNEGGIAMENTI
10 - *SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

11 - AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele
reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 7 L. 203/91, per avere, allo scopo di arrecare danno all'imprenditore COLACINO Michele, appiccato il fuoco all'autovettura BMW serie 7 di sua proprietà, che era parcheggiata nella pubblica in via Cecati a Reggio Emilia la sera del 14 novembre 2011, così cagionando un incendio.
Compiendo l'azione su mandato diretto di Nicolino GRANDE ARACRI che intendeva colpire VILLIRILLO Romolo, cui COLACINO Michele era legato da rapporto personale e professionale, al fine di porre in essere una ripercussione per la condotta di appropriazione di denaro della cosca cutrese attuata dal VILLIRILLO.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione promanante dall'associazione di cui al capo 1) e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, compiendo altresì l'azione a favore dell'associazione di stampo mafioso dei Grande Aracri di Cutro.
Fatto commesso a Reggio Emilia, via Cecati - sera del 14 novembre 2011.

12 - *GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*

12 bis - VALERIO Antonio

Reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 423, 424, 56-629 c.p. e 7 L. 203/91, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non identificate che procedevano materialmente su sua istigazione e sotto le sue direttive, allo scopo di colpire BALSCO Gaetano - cui era legato da rapporti di natura finanziaria e commerciale nell'ambito dell'azione dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 (proc. pen. N. 20604/10 RGNR Mod. 21, poi stralciato al proc. pen. N. 8816/15 RGNR Mod. 21 DDA BO) – poneva in essere una serie di condotte ritorsive ritenendo il BLASCO colpevole di essersi, con l'inganno, appropriato di somme di denaro a lui spettanti nell'ambito di affari illeciti condivisi e per costringere il medesimo BLASCO a restituirgli il denaro provento di delitto; in particolare, disponeva che venissero date alle fiamme, cagionando un incendio come in effetti avvenuto, i seguenti mezzi e beni:

- Autovettura Range Rover tg. DB354TB, di proprietà della società ANPA Costruzioni Srl di BALSCO Antonio, figlio di Gaetano ed a quest'ultimo in uso (fatto denunciato il 28/01/2013);
- Capannone sede della società ANPA Costruzioni Srl (fatto denunciato il 28/06/2013),

con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, per aver commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione promanante dall'associazione di cui al capo 1) e con utilizzazione del metodo mafioso, sfruttando la posizione dominante nell'ambito del sodalizio di 'ndrangheta cutrese e del rapporto esistente con l'associazione di cui al capo 1), producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della capacità di intimidazione e di azione criminale da parte della 'ndrangheta sia emiliana che cutrese.
Fatto commesso in Reggio Emilia e Provincia nelle date sopra indicate

13 - BLASCO Gaetano
Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 .° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare danno al costruttore edile OLIVO Antonio, responsabile di non averlo coinvolto nelle realizzazione delle opere, appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Mascagni 9 a Reggio Emilia, cagionando un incendio,
Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.
Nella Provincia di Reggio Emilia nel novembre 2005.

14 - BLASCO Gaetano
Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare danno al costruttore edile FARAGO' Vito, responsabile di non averlo coinvolto nella realizzazione delle opere, appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Freddi 142 in località San Bartolomeo di Reggio Emilia, cagionando un incendio.
Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.
Nella provincia di Reggio Emilia il 01.04.2012.

15 - BLASCO Gaetano
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare un danno al costruttore edile VIRELLI Antonio, quantificabile in circa 5.000 euro, ordinato di appiccare un incendio alla copertura in legno delle villette in costruzione in località Roncolo del Comune di Quattro Castella (RE) via Falcone 7-8, cagionando un incendio.
Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sè a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così

rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.
Nel comune di Quattro Castella (RE) tra il 01 e il 02.08.2008

16 - BLASCO Gaetano
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare un danno al costruttore edile SERGIO Francesco, quantificabile in circa 15.000 euro, ordinato di appiccare un incendio alla copertura di una delle due villette in costruzione in località Serio del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) via Campola 112/1-2, cagionando un incendio.
Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara riconducibilità dell'indagato e comunque del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1
Nel Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) il 16.09.2007.

17 - Omissis

18 - *TURRA' Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)*

19 - *SARCONE Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*

20 - LOMONACO Francesco *in concorso con SARCONE Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel settembre 2009, ammontante alla somma di 12.000 euro, con minacce reiterate, si facevano promettere da DI VIA Francesco, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 99,72% annuo.
Minaccia consistita nell'avere SARCONE Nicolino manifestato al correo il proposito di tagliare la gola al DI VIA, al quale in un'altra occasione rivelava l'intenzione di spaccargli la faccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Ottenendo il pagamento di somme non precisate e l'impegno anche della convivente ROSSI Antonella ad accollarsi il debito nei confronti direttamente del SARCONE nei termini sopra indicati.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il Sarcone con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nelle Province di Reggio Emilia e Parma dal giugno 2009 e fino all'aprile 2010.

21 - VALERIO Antonio
reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell'anno 2008, ammontante alla somma di 55.000 euro, si faceva promettere e dare da GUIDELLI Sauro, un assegno bancario dell'importo di 120.000 euro, un altro assegno bancario dell'importo di 60.000 euro, che veniva incassato, ed un terzo assegno bancario dell'importo di 20.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario costantemente superiore al 100 % (e fino al 161,8 %).
Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consorziati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata dell'anno 2008 e fino al marzo 2010.

22 - LOMONACO Francesco
reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell'anno 2008, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva promettere da STETSIV Pavlo, interessi usurari per un importo di 800 euro, dei quali veniva restituita solamente la somma di 1.000 euro, con parziale restituzione del capitale, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 16 % annuo (tasso usurario medio per i crediti personali nel periodo 01.10.2008 - 31.12.2008 pari al 15,94 %).
Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del settembre 2008.

23 - Omissis

24 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine
Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel febbraio 2010, ammontante alla somma di 5.000 euro, si facevano promettere e dare da LUSETTI Matteo, unitamente alla restituzione del capitale interessi usurari, applicando un tasso di interesse usurario pari al 20 % mensile.
Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone le loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del febbraio 2010 e sino al giugno 2010.

25 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine
Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91, perché in concorso tra loro, con minaccia ed al fine di ottenere la restituzione della somma di 5.000 euro, equivalente al prestito originario, maggiorata di un tasso di interesse usurario pari al 20% mensile, costringevano LUSETTI Matteo a consegnare loro l'autovettura Honda Civic targata CV345PR di sua proprietà, che restituivano nel momento in cui lo stesso LUSETTI Matteo aveva loro consegnato almeno 7.000 euro, richiedendo comunque almeno 1.500 euro.
Minaccia consistita nell'avere SESTITO Salvatore intimorito LUSETTI Matteo facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, da non opporre alcuna resistenza al prelievo forzoso dell'autovettura.
Così facendo compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato di usura in precedenza commesso.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, sparendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Reggio Emilia in data imprecisata tra i mesi di aprile e maggio 2010

26 - Omissis
27 - Omissis
28 – Omissis

29 - VALERIO Antonio
reato previsto e punito dall'art. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/199 1, perché con minaccia proferita nei riguardi di FERRARI Roberto, lo costringeva a cedere a proprio favore il 95 % delle quote sociali della ditta Naturalmente s.r.l., con sede in Campagnola Emilia, pari ad un valore di € 9.500.
Minaccia consistita nell'aver pronunciato all'indirizzo del FERRARI Roberto, per costringerlo alla cessione delle proprie quote, le parole "l'azienda deve diventare mia con le buone o con le cattive", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Reggio Emilia in data 27 luglio 2009.

30 – VALERIO Antonio *in concorso con TURRA' Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e d art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con minaccia NIEZGODA Beata ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., ed in essere a favore della ditta Eurcservice Green riconducibile alla NIEZGODA.
Minacce consistite nel proferire nei riguardi della NIEZGODA Beata, al fine di costringerla a detta voltura le parole:
"prenderò provvedimenti" (da parte di VALERIO Antonio), "con tre dita farebbe fatica a tenere un rastrello in mano" (da parte di TURRA' Roberto), "le cose non vanno bene" (da parte di TURRA' Roberto), "altrimenti ci penso io diversamente" (da parte di TURRA' Roberto), "si lavora male senza le mani" (da parte di TURRA' Roberto), "noi il terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue" (da parte di VALERIO Antonio e TURRA'
Roberto), nonché in numerose occasioni facendole comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato, che tuttavia non si consumava per il rifiuto della NIEZGODA Beata di eseguire la voltura del terreno affittato alla propria azienda
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, sparendo il profitto del

reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Campagnola Emilia (RE) dal luglio 2009 al giugno 2010.

31 - LOMONACO Francesco e DI VIA Francesco
reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.
203/1991, perché in concorso tra loro, con minaccia commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere LUSETTI Matteo a corrispondere la somma di denaro pari a 4.500 euro sul presupposto di un debito in realtà insussistente da parte del LUSETTI Matteo nei riguardi del LOMONACO Francesco.
Minaccia consistita da parte del LOMONACO Francesco nel richiedere la corresponsione della somma di denaro facendo presagire in caso di mancata consegna ripercussioni fisiche sulla persona del LUSETTI Matteo e pronunciando nei suoi riguardi le parole "in caso contrario, vengo da te", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Concorrendo DI VIA Francesco per aver allacciato i rapporti con LUSETTI Matteo, chiedendogli tre assegni bancari per complessivi 14.500 euro, mettendolo successivamente in contatto con LOMONACO Francesco, presentandogliele come la persona che avrebbe monetizzato i titoli.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistico emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Reggio Emilia tra aprile e giugno 2010

32 - SILIPO Salvatore cl. 76 e MENDICINO Alfonso
reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art.
7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, al fine di restituire a LUSETTI Matteo degli oggetti in oro, segnatamente una spilla da donna in oro giallo, una moneta antica in oro giallo ed un orologio da uomo in oro giallo, da questi ottenuti a garanzia del prestito di una somma di 2.500 euro, in realtà mai concesso, richiedevano al LUSETTI Matteo la corresponsione di una somma di denaro pari a 500 euro, senza di fatto restituire detti oggetti in oro e preferendo il
SILIPO Salvatore all'indirizzo dello stesso LUSETTI Matteo, a seguito delle sue rimostranze, le frasi minacciose "non chiamare più", "lascia perdere" e "ti spacco le corna", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Reggio Emilia nell'aprile 2010.

33 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio
reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, si facevano promettere da BERTOZZI Iller e BERTOZZI Luca, in corrispettivo di prestiti concessi ed

elargiti già in epoca antecedente al dicembre 2011, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati.
Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento
Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al dicembre 2011 e fino all'aprile 2012.

34 - Omissis

35 - VALERIO Antonio *in concorso con SICILIA Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3° n. 1 e 3 c.p.), 64 4 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di prestiti concessi ed elargiti già in epoca antecedente al marzo 2011, con violenza e minacce, consistite nell'aver VALERIO Antonio proferito all'indirizzo della persona offesa frasi del tipo "gran cornuto... dove sei? . scappi?.. pezzo di merda..." e nell'avergli prospettato un coinvolgimento della moglie ("... e mi sa che vado a scontare con tua moglie adesso... vado a scontare con tua moglie adesso..."), nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, si facevano promettere da CAPONE Paolo Antonio, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offese e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta
e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al marzo 2011 e fino al settembre 2011.

36 / 42 - Omissis

43 – MUTO Antonio cl. 1978, ARCURI Rosario e VITI Francesco
reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti sconosciuti, mediante violenza e minaccia, consistite nel prelevamento forzoso di automezzi ed intimidazioni nei confronti del suo nucleo familiare, costringevano D'URSO Carmelo **non meglio identificato**, a restituire una somma di denaro stimabile in circa 470.000 euro ad ARCURI Rosario, oggetto di un debito di lavoro.
Concorrendo ARCURI Rosario perché per costringere D'URSO Carmelo **non meglio identificato** a saldare un debito nei suoi confronti di 470.00 euro, consapevolmente si rivolgeva a MUTO Antonio (cl. 78), di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, venendo da questi costantemente aggiornato sugli sviluppi della vicenda.
Concorrendo MUTO Antonio (cl. 78) perché ricevuta la richiesta di ARCURI Rosario, per una chiara forma di rispetto tipica delle organizzazioni criminali, si rivolgeva a VITI Francesco, appartenente ad analoga struttura siciliana, affinché costringesse D'URSO Carmelo **non meglio identificato**, anch'egli siciliano e residente sull'isola, a saldare il proprio debito con ARCURI Rosario
Concorrendo VITI Francesco perché servendosi di altri personaggi non meglio identificati a lui legati, mediante una costante pressione psicologica e la minaccia di ritorsioni nei confronti anche del suo nucleo familiare, che ingeneravano in D'URSO Carmelo **non meglio identificato** un chiarissimo stato di agitazione e di assoggettamento, che questi manifestava palesemente nei contatti telefonici, lo costringevano a consegnare alcuni automezzi e successivamente a restituire la somma di 470.000 euro, destinata ad ARCURI Rosario.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Province di Reggio Emilia e Messina tra settembre ed ottobre 2011. **(Capo così modificato dal Pubblico Ministero in udienza).**

44 - ZHANG Jianyong e TANG Jianyao

reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto ed in particolare nei reati fine dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), impiegavano nel locale ad insegna Cartagena Club, sito nella città di Reggio Emilia in via Picard n. 18/v, da loro gestito in maniera attiva, curando i rapporti con i fornitori, ma in nome e per conto di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (che di fatto ne avevano il controllo, percependo i guadagni e occupandosi di risolvere eventuali problemi con clienti ed avventori), denaro e comunque utilità provenienti dai delitti dai medesimi commessi (tra cui plurime estorsioni e usure), avvalendosi delle condizioni determinate dalla loro appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso

Entrambi trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto ed aver agito a favore dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali. Nella Provincia di Reggio Emilia dal luglio 2011 e fino al maggio 2012.

44 bis - ZHANG Jianyong, TANG Jianyao, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio.

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio attribuivano fittiziamente la titolarità formale del locale ad insegna Cartagena Club, sito nella città di Reggio Emilia in via Picard n. 18/v (ed tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante attività di bar e simili, a ZHANG Jianyong e TANG Jianyao, che accettavano; essendone, in realtà, il BLASCO, il VALERIO ed il SERGIO soci titolari occulti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, l'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia.

Fatto commesso in Reggio Emilia, in data antecedente e prossima al 06/09/2011.

45 - ARENA Carmine

reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/67 e art. 7 L. 203/91, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, che utilizzava per esplodere quattro colpi all'indirizzo delle vetrate del locale pubblico ad insegna Cartagena Club, distruggendole.

Fatto commesso sfruttando la capacità di intimidazione di tale condotta derivante dalla chiara riconducibilità della medesima a contesti di criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica ed in particolare a conflitti in corso all'interno dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 come in effetti avvenuto tra l'ARENA ed i reali beneficiari dell'attività come descritta al capo precedente.

In Reggio Emilia il 23 settembre 2011.

46 - TEDESCO Rocco *in concorso con SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita (OMISSIS – giudicati separatamente)* reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, appiccavano il fuoco all'autovettura Chrysler Voyager targata CC879NK di proprietà di RULLO Maria, distruggendola completamente, cagionando un incendio.
Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità degli indagati a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluto.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza ad ambienti ricollegabili alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Reggio Emilia tra il 30 ed il 31 maggio 2011.

47 - omissis

48 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima
reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 5° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011 e di debiti contratti per il mancato pagamento di una copertura in legno eseguita da BLASCO Gaetano, ad emettere una serie di assegni per importi variabili dai 2.600 ai 25.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.
Minaccia consistita nell'intenzione espressa da BLASCO Gaetano a GENTILE Sandra di farle protestare un assegno ("... forse non hai capito... domani mattina ti va in protesto... no forse non hai capito... digli al tuo direttore che domani mattina va in protesto... o lo paga o va in protesto... io non devo mandar niente... io ho incassato l'assegno in banca...") e nel proposito di ritorsioni avanzato dallo stesso BLASCO Gaetano nei confronti di GENTILE Domenico ("... ora vengo io... ora vengo io non ti preoccupare..."), reo di avergli risposto in maniera ritenuta arrogante, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro e di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Concorrendo VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio per aver spalleggiato BLASCO Gaetano nell'opera di persuasione nei confronti dei fratelli GENTILE e per averlo accompagnato ai summit mafiosi organizzati con SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso e RILLO Francesco, quest'ultimo interessato dai GENTILE, spaventati dall'atteggiamento violento e minaccioso di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio.
Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente versato gli assegni emessi da GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle
società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, preso parte alle riunioni organizzate con i fratelli GENTILE e per aver coadiuvato in maniera fattiva BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

49 - Omissis

50 – BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BRUGNANO Luigi, FORMENTINI Francesco, AMATO Francesco *in concorso con PROCOPIO Giovanni, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA Roberto (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché con condotte in parte materialmente indipendenti, agendo tutti nella consapevolezza dell'azione anche degli altri (anche in tempi diversi) ed approfittando dello stato di bisogno e di assoluta soggezione al gruppo ingenerato nel CACCIA Luigi, di cui tutti volontariamente approfittavano, ponendo in essere le condotte che seguono con il finale avvertimento del SARCONE Nicolino fatto a nome di tutti,

BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011, ad emettere una serie di assegni e cambiali per importi variabili, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'ultimatum minaccioso imposto da BLASCO Gaetano a CACCIA Luigi il 02.12.2011 ("... io lunedì... e poi basta!... eh... te lo dico subito .. poi mi devo incazzare!..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO Antonio perché mediante violenza e minaccia, costringeva CACCIA Luigi, a far fronte ad un debito contratto nei suoi confronti già in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 10.000 euro; minaccia consistita nell'aver proferito all'indirizzo di CACCIA Luigi frasi del tipo ("... ascoltami... io faccio presto Luigi... ci credo... Luigi io ci credo... ma non fare passare lunedì... perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh.. perché io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."), oppure ("... non ti lascerò tregua...") ed ancora ("... fammi finire cosa vuol dire?...

stai lavorando per i cazzi tuoi?... o per i cazzi miei?... che devo capire anche questo... se stai lavorando per i cazzi miei... allora finisci... tenmini e vieni e fai le cose... se non stai lavorando per i cazzi miei... ho bisogno di vederti un attimo... non che mi tieni attaccato una giornata capisci?... io mi sono rotto i coglioni di stare dietro ad un coglione come te... hai capito?... tu pensi di farmi coglione... hai capito male... perché stasera ti aspetto sotto casa... ti aspetto... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono... e tu mi stai portando alla condizione di dirtele le cose... no... va beh un cazzo!... quando ti vedo io a te?...")

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012

BRUGNANO Luigi *e PROCOPIO Giovanni – OMISSIS giudicato separatamente*

in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso o comunque di un debito contratto in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 5.000 euro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi a consegnare, unitamente alla restituzione del capitale, un assegno di 10.000 euro, un escavatore marca NAGANO avente un valore commerciale quantificabile in 10/11.000 euro e un muletto avente un valore commerciale quantificabile in 4.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'aver BRUGNANO Luigi più volte manifestato il proposito di picchiare CACCIA Luigi, proferendo frasi del tipo ("... mo ti faccio vedere io chi sono io... mo ti faccio vedere io chi è che sono io... te lo faccio vedere io...") oppure ("... come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prende a calci!... perché tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?... basta tu che non sei altro?...

tu sei un bastardo... perché quello non l'ha vista la macchina ancora... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono... non mi dire più bugie... allora alle 17.30 vengo da te che mi dai l'escavatore... altrimenti ti scanno stasera... hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!..."), arrivando al punto di appostarsi davanti a casa sua ("... tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo aspettare... non mi prendere a coglioni... io sotto la casa tua sono... non devi tornare!... io sono casa tua

sono!... la faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie!... davanti al cancello mi metto... ti devo vedere ora... Lui... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie Lui?!... vado da tua moglie?!... non m'interessa niente!... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere!... Lui... t'ho detto che ti devo vedere Lui!... e basta!... t'ho detto che ti deve vedere ora Lui!... ti devo vedere ora Lui... sto venendo a casa... io sono fermo qua vicino al cimitero Lui!... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devi fare così... t'ho detto...

devi venire qua sono al cimitero io... ma tu sei normale così?... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere... ti devo vedere in faccia!... perchè tu sei un bastardo di merda!... perché tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo... bastardo di merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la

faccia e i coglioni di venire qua .. bastardo di merda!... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa si o no?... basta!... sto venendo a casa... scendi... scendi... scendi... te ne devi venire con me questa sera... scendi!.. ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!.. ") e dicendosi disposto a tutto pur di veder riconosciute le proprie richieste ("... dove sei?... dove sei che andiamo insieme e lo troviamo questo?... Lui.. guarda che te lo dico eh... scrivitelo... chiama a chi cazzo vuoi... chiama i Carabinieri... fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattino se noi non riusciamo a prendere il mulette Lui... io sono incazzato davvero stavolta!.. perché non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì... a giovedì... a venerdì... Lui l'ho detto... Lui.. l'ho detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua..."), legittimate dal suo status criminale ("... non ne voglio più mulette... no ti devo rompere solo le ossa.. mi devo cacciare stà cosa... visto che mi stai coglionando che sono sei mesi... no ti devo rompere solo le ossa... no sì pronto soccorso ti faccio andare... davvero . non lo voglio più il mulette. . ti ho detto che non ne voglio .. sto venendo da te... fatti trovare! .. se no vado a suonare da tua moglie... hai capito Lui? . devi venire pure tu .. che ti devo menare davanti a tuo padre... devi venire davanti a tuo padre... se no sono a casa tua io. . devi venire pure tu a Sesso... no tuo padre... devi venire tu!... se no ti sciamo stasera! .. devi venire tu! . tu sei un bastardo!... che ci fai... a tuo padre .. meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... se no ti dovevo spaccare la testa... ieri la cintura. . ce l'avevo sul sedile .. ce l'avevo ieri... come scendevi.. a colpi di cintura ti dovevo prendere... ti facevo vedere se me li dava... tu che ridi..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo PROCOPIO Giovanni per aver esercitato una costante pressione psicologica nei confronti di CACCIA Luigi affinché assecondasse le richieste di BRUGNANO Luigi, proferendo frasi del tipo ("... Lui qualcosa in mano stasera la devi avere .. vedi cosa devi fare... vedi che ieri ti ho fatto un grande favore Lui... io posso aiutare te se tu aiuti me.. tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino . tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui . mettitelo in testa..."), oppure ("... fatti queste cose. che stasera ci vediamo dai.. ouh . non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... li devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose. . ti devi far vedere...").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

AMATO Francesco

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli una somme di denaro quantificabile in 10.000 euro, adducendo un presunto debito contratto per questioni lavorative, sebbene non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal novembre 2011 e fino a luglio

2012. TURRA' Roberto – OMISSIS – giudicato separatamente

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli, in più occasioni, somme di denaro di importo imprecisato (nell'ordine di alcune migliaia di euro) adducendo presunti crediti in realtà inesistenti e quindi non avendo alcun per richiedere alcun pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

TURRA' Roberto – OMISSIS – giudicato separatamente e **FORMENTINI Francesco**

in concorso diretto tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, per procurare a loro un ingiusto profitto, costringevano CACCIA Luigi, a consegnargli un rullo avente un valore commerciale quantificabile in circa +500 euro, sebbene non avessero alcun titolo per richiederlo, esponendolo in conto vendita presso una concessionaria di Montecchio Emilia

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava il rullo.

Violenza consistita nell'aver picchiato CACCIA Luigi in data 06.07.2012, lo stesso giorno in cui questi era stato costretto ad accompagnare i CC di Reggio Emilia Santa Croce a sequestrare il mezzo presso la concessionaria di Montecchio Emilia, per restituirlo al legittimo proprietario, al quale lo stesso CACCIA Luigi non lo aveva pagato.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabili in 1.100 euro nei confronti di: SILIPO Antonio, ad impegnarsi a restituire la somma di 1.700 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita per parte di SARCONE, che si presentava al CACCIA facendo valere la sua posizione apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, fatto noto al CACCIA medesimo, e consigliandogli di estinguere il debito nei confronti di SILIPO, perché non sarebbe più riuscito a prendere le sue difese, ingenerando così nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione.

Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

Con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (o comunque per il Brugnano ed il Procopio nella consapevolezza e volontà di approfittare dell'azione posta in essere dagli altri di cui conoscevano la caratura criminale e l'appartenenza all'associazione citata), approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritte e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle date e luoghi sopra indicati.

51 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 64 4 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte costringevano FERRERO Giuseppe, a fronte di un debito contratto per questioni lavorative quantificabile in circa 80.000 euro, resosi lo solo in minima parte (viene documentato un pagamento di 4.000 euro), a cedere un credito vantato nei confronti di BRUGNANO Giuseppe e quantificabile in circa 200.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nel proposito espresso da BLASCO e VALERIO di mettere pressione a FERRERO ed in quello manifestato da BLASCO di andarlo a prendere a casa, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente gestito la trattativa con

FERRERO Giuseppe per eseguire il rogito dell'appartamento, consegnandogli un assegno necessario per pagare il notaio ed approntando una fattura falsa, strumentale a giustificare il pagamento, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecite.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

52 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, FRONTERA Alfonso e BAACHAOUI Karima

in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano ROTONDO Salvatore Palmo (titolare della società appaltatrice) e RIZZO Pasquale (titolare della società appaltante), a fronte di debiti contratti per questioni lavorative e quantificabili in circa 45.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, 80.000 euro nei confronti di BLASCO Gaetano e di importo imprecisato nei confronti di FRONTERA Alfonso, a corrispondergli importanti vantaggi di natura imprenditoriale, consistenti nella realizzazione di una palazzina dell'ospedale di Parma (appalto vinto da RIZZO), per un importo complessivo di circa 900.000 euro, imponendo l'inserimento nei lavori di CASELLI Massimo, imprenditore "vicino" a BLASCO Gaetano.

Condotta posta in essere da BLASCO Gaetano per essersi fatto carico di gestire i rapporti con ROTONDO e RIZZO, anche a nome degli altri creditori e sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere ROTONDO a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO, che in qualità di appartenenti al sodalizio dovevano essere liquidati per primi, e facendo invece da garante in tutela di RIZZO, a sua volta pressato dalle richieste sempre più minacciose avanzate da FRONTERA e SILIPO, che in diverse occasioni gli avevano fatto comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO e SERGIO per aver coadiuvato BLASCO nella gestione dei rapporti con ROTONDO e RIZZO e soprattutto in occasione dello scontro piuttosto acceso innescatosi con SILIPO e concesso oltre che alla questione ROTONDO/RIZZO, ad una diatriba per questioni lavorative inerenti le opere di smaltimento del materiale dal cantiere di via Cugini a Reggio Emilia, che ha richiesto l'intervento dei fratelli SARCONE, occupanti una posizione apicale all'interno del gruppo criminale di riferimento.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con RIZZO e ROTONDO, incontrandoli in più occasioni per eseguire versamenti di assegni, per aver gestito i rapporti con SILIPO Antonio anche nel momento in cui il contrasto con BLASCO e VALERIO si era acuito fortemente, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e

VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al giugno 2010 e fino al luglio 2012.

53 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BAACHAOUI Karima

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro: premesso che:

a) BIANCHINI Augusto aveva un debito di circa € 36.800,00 nei confronti di SODA Salvatore ed un debito di circa € 25.000,00 nei confronti dei suoi artigiani albanesi, per un lavoro in un cantiere di Padova svolto dal Consorzio Edil Pitagora a favore della BIANCHINI Costruzioni S.r.L, ed aveva chiesto l'intervento di BOLOGNINO Michele in sua protezione per ottenere un abbassamento dell'importo dovuto;

b) SODA Salvatore aveva un debito di circa € 16.000,00 nei confronti di VALERIO Antonio e di BLASCO Gaetano per il noleggio di ponteggi in un cantiere di Grosseto;

con latenti minacce sotto meglio descritte costringevano SODA Salvatore:

- ad accettare che BIANCHINI Augusto potesse pagare a SODA ed ai suoi artigiani solo quanto riteneva e, precisamente, la somma di sole € 27?8.000,00 (a fronte di un credito verso BIANCHINI di oltre € 50.000,00), versata da BIANCHINI consegnando l'autovettura Audi 6 tg. DR116CX del valore di € 24.000,00 ed un bonifico di € 3.000,00;

- a consegnare a VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano una somma maggiore del credito da costoro vantato (di € 16.000,00) nei confronti di SODA Salvatore, in particolare a consegnare la predetta autovettura Audi 6 a

VALERIO e BLASCO (vecolo ritirato dai medesimi il 06.02.2012), i quali ricevevano anche sul conto corrente della B&V Costruzioni S.r.l. un bonifico di € 3.630,24 euro (imponibile 3.000 euro + IVA, a fronte della fattura n. 3 del 15.02.2012 per operazione inesistente emessa dalla B&V Costruzioni S.r.l. a favore della BIANCHINI Costruzioni S.r.l. per la fornitura di materiali edili, come da accordi diretti intercorsi tra BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto);
Intimidazione consistita in continue e larvate minacce e nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di SODA, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravi a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di soggezione.
Intimidazione posta in essere anche nei confronti di D'URZO Domenico (che originariamente aveva indicato SODA a BIANCHINI Augusto come
artigiano in grado di svolgere i lavori per la BIANCHINI Costruzioni S.r.l.), che veniva "convocato" a Montecchio Emilia, presso il capannone di BOLOGNINO Michele, alla presenza di quest'ultimo, di BLASCO Gaetano, di VALERIO Antonio, di BIANCHINI Augusto, e convinto a spingere l'amico SODA a non ricorrere alle vie legali per far valere le sue legittime pretese economiche nei confronti di BIANCHINI.
Concorrendo:
- BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con SODA Salvatore e BIANCHINI Augusto, mantenendo con loro contatti telefonici ed incontrando SODA in diverse occasioni, per aver approntato la fattura falsa strumentale a giustificare l'emissione di un assegno da parte di BIANCHINI Augusto, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita,
- BOLOGNINO Michele, nella piena consapevolezza della illegittima pretesa avanzata ai danni di D'URZO Domenico e SODA Salvatore, agiva in protezione di BIANCHINI Augusto, affinché questi potesse sborsare una cifra minore di quella effettivamente dovuta.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale,
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nelle province di Modena e Reggio Emilia, in epoca antecedente e prossima al novembre 2011 e fino al febbraio 2012.

54 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e BAACHAOUI Karima
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91, per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, come sotto descritte, costretto IANNELLA Venturino (titolare della ditta committente), ASTI Francesco (architetto della ditta committente) e CERRI Brenno
(intermediario), pur non avendone alcun diritto, a riconoscergli pagamenti per prestazioni d'opera mai eseguite e quantificabili rispettivamente di 17.000 e 6.000 euro pagati tramite due assegni.
Condotta aggravata dall'uso delle armi, per avere BLASCO Gaetano aggredito CERRI Brenno con un'ascia da cantiere, alla presenza di IANNELLA Venturino.
Violenza consistita nell'avere VALERIO Antonio picchiato in due circostanze CERRI Brenno: la prima all'inizio di febbraio 2012 in occasione dell'aggressione perpetrata da BLASCO Gaetano con l'utilizzo dell'ascia da cantiere e consistita nell'aver spintonato CERRI Brenno, facendolo ruzzolare per le scale e la seconda a fine febbraio, aggressione questa denunciata da CERRI Brenno ai CC di Reggio Emilia.
Minacce consistite nell'aver più volte BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio proferito all'indirizzo di IANNELLA
Venturino, ASTI Francesco e CERRI Brenno offese ed intimidazioni, che riuscivano a creare nelle persone offese un evidente stato di timore, tanto che CERRI Brenno, più abituato a dinamiche criminali, non esitava a definirli comportamenti mafiosi. Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver gestito i rapporti con CERRI Brenno e
IANNELLA Venturino, mantenendo con loro contatti telefonici, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in

maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella Provincia di Reggio Emilia dal settembre 2011 e fino al marzo 2012.

55 - BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L.
895/67 e 7 L. 203/91, per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, come sotto descritte, costretto FERJANI Mounir a tollerare la mancata corresponsione della retribuzione per ore di lavoro effettivamente prestate e quantificabili in 4.000 euro.
Condotta aggravata dall'uso delle armi, per avere BLASCO Gaetano puntato una pistola alla testa di FERJANI Mounir in data 14.03.2012, minacciandolo di morte.
Violenza consistita nell'avere BLASCO Gaetano urtato FERJANI Mounir con la propria autovettura in data
14.03.2012, facendolo cadere a terra.
Minacce consistite nell'aver più volte BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio proferito all'indirizzo di FERJANI
Mounir offese ed intimidazioni, anche in presenza di una pattuglia dei CC di Reggio Emilia.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella Provincia di Reggio Emilia dal dicembre 2011 e fino al marzo 2012.

56 - MANCUSO Vincenza, (CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per cui si è proceduto separatamente) *in concorso con SARCONE Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Del reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendo comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MARCHI Guido e MINCONE Federica, in corrispettivo di un prestito quantificabile in 5.000 euro concesso ed elargito nel febbraio 2011 da SARCONE
Nicolino, a consegnare due assegni postali da 3.500 euro l'uno, provenienti da un carnet della MINCONE Federica, a seguito di applicazione da parte dello stesso SARCONE Nicolino di interessi quantificabili in 2.000 euro e quindi complessivamente da valutarsi quali usurari.
Profitto che non si realizzava perché i due titoli risultavano privi di copertura, tanto che MARCHI Guido e MINCONE Federica erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONE Nicolino e le persone offese, le quali consegnavano a parziale saldo del debito la somma in denaro contante quantificabile in 2.000 euro, oltre ad un assegno da 5.000 euro, ricevuto dallo stesso MANCUSO Vincenzo, che SARCONE Nicolino riteneva comunque insufficiente, aumentando la quota di interessi a 6.500 euro, inducendo MINCONE Federica a consegnargli, al fine di rivenderla, l'autovettura

Land Rover targata DY390BN intestata alla società AMAZING s.r.l. di MARCHI Guido. SARCONE Nicolino tratteneva per se l'autovettura, impegnandosi a riconsegnarla solo nel momento in cui le persone offese gli avessero corrisposto per intero i 6.500 euro pretesi

Condotta anche questa che non giungeva completamente a conclusione per la reazione di MINCONE Federica, che seppure intimorita, per aver verificato in internet lo spessore criminale di SARCONE Nicolino e la sua appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, decideva di sporgere denuncia presso i Carabinieri di Bologna, che in data 11.08.2011 arrestavano CIPRESSO Antonio e BINI Cosimo Damiano inviati da SARCONE Nicolino per restituire l'autovettura in cambio della somma di 6.500 euro.

Minaccia consistita nell'aver SARCONE Nicolino inviato un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di

CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano (per cui si procede separatamente), con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica.

Concorrendo MANCUSO Vincenzo per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONE Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

Concorrendo CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, recando in data 11.08.2011 a Bologna per riconsegnare l'autovettura Land Rover targata DY390BN in cambio di 6.500 euro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di

intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Modena e Bologna tra febbraio ed agosto 2011.

57 - *SARCONE Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*

58 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio *in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittizziamente la titolarità formale delle quote societarie della **società B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02447260353** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) – esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili – a BLASCO Antonio, che accettava, essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio (che appariva come mero amministratore).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 14/09/2010.

58 bis - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio *in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittizziamente la titolarità formale delle quote societarie della **società Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02473440358** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti

dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; tra cui, in particolare, l'autocarro Range Rover 2.7 TDV6 Sport tg.
DB354TB) — esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili; --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1)
Fatto commesso in Reggio Emilia, il 02/03/2011.

59 - SILIPO Luigi, BLASCO Gaetano e TOSTONI Michele *in concorso con SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FRIZZALE Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano MENOZZI Dimitri, adducendo a pretesto un debito contratto dal medesimo nel 2008 con FRIZZALE Antonio e
TOSTONI Michele, gestori dell'Area di Servizio Agip (sita in Reggio Emilia via Emilia all'Angelo), e quantificabile in 10.000 euro, a sottoscrivere favore dei medesimi venti cambiali, ciascuna dell'importo di 500 euro, per complessivi
10.000 euro, pur avendo MENOZZI Dimitri già estinto la propria posizione nei confronti dei due e quindi agendo non avendo alcun titolo per richiedere il pagamento.
Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi nei confronti di MENOZZI Dimitri, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Concorrendo FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele perché, per costringere MENOZZI Dimitri a saldare il presunto debito nei loro confronti (di fatto non più esistente o comunque esigibile), consapevolmente si rivolgevano a
SARCONE Nicolino, di cui riconoscevano il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che incaricava gli affiliati BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi di costringere materialmente il MENOZZI a sottoscrivere le cambiali.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella provincia Reggio Emilia dal 2008 e fino al settembre 2012.

60 - *TURRA' Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)*
61 - *TURRA' Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)*

62 - AMATO Francesco e FERRARI Aldo Pietro *in concorso con AMATO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, usavano violenza e minaccia sotto meglio descritte, nei confronti di PELLEGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina per costringerli a consegnare un'autovettura di cui il FERRARI rivendicava la proprietà ovvero al pagamento del controvalore della stessa, di importo imprecisato, a favore del medesimo, costringendo altresì la MAZZEI a presentarsi nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro contro la sua volontà.
Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico (entrambi su incarico del FERRARI) nei confronti di PELLEGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.
Concorrendo FERRARI Aldo Pietro perché per costringere PELLEGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai quali

prometteva in cambio la somma di 10.000 euro, corrispondendo poi in realtà circa 7.000 euro, come corrispettivo per il raggiungimento dell'obiettivo da parte sua (in forme non identificate)

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzate metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e procurando altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento

Nella provincia di Parma già in epoca antecedente all'ottobre 2011 e fino al dicembre 2011.

63 - AMATO Francesco *in concorso con PELLEGRI Francesco e AMATO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co n. 3 c.p. ed art 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CAGLIOSTRO Giovanni, a fronte di un debito contratto in epoca imprecisata nei confronti di PELLEGRI Francesco, e di importo imprecisato, a restituire la somma di denaro.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica telefonica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, con il quale si incontravano a Brescia, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Concorrendo PELLEGRI Francesco perché per costringere CAGLIOSTRO Giovanni ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche per avere subito direttamente quanto indicato nel capo precedente).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di CAGLIOSTRO Giovanni, che non accettava le imposizioni impartitegli e soprattutto per l'impossibilità di PELLEGRI Francesco di soddisfare le richieste economiche avanzate dagli AMATO per farsi carico della questione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia già in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al maggio 2012.

64 - AMATO Alfredo

reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché mediante comportamento inequivocabilmente minaccioso, sotto meglio illustrato, per procurarsi un ingiusto profitto,

costringeva PIERUCCI Giovanni, a consegnargli i seguenti beni sebbene non avesse alcun titolo legittimo per richiederli, avendo addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI stesso:

- autovettura Audi A4 cabrio targata CY138TH di sua proprietà del valore commerciale non meglio quantificabile se non dell'ordine di una decina di migliaia di euro, sebbene non avesse alcun titolo legittimo per richiederla, avendo addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI stesso
- motociclo Honda CBR1000 di sua proprietà del valore commerciale di circa 3.000€
- due piccoli escavatori del valore commerciale di circa 5.000€

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di PIERUCCI Giovanni, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava l'autovettura, gli escavatori ed il denaro

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività

imprenditoriale. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa e avere rafforzato la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nella provincia di Reggio Emilia nel dicembre del 2011 (per gli escavatori) dal febbraio 2012 all'aprile 2012 (per l'autovettura ed il denaro);

65 - GIBERTINI Gino *in concorso con SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)*
Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.
203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MELCHIORRI Renzo a pagare la somma di 25.000 euro, di cui 5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro tramite cambiali, quale parziale saldo di un debito iniziale di 51.000 euro asseritamente esistente nei confronti di GIBERTINI Gino, il quale per ottenerne il pagamento, richiedeva l'intervento del SILIPO a cui riconosceva la somma 5.000 euro per l'azione posta in essere nei termini indicati a seguire.
Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio (che lo aggiornava costantemente sull'attività), partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa.
Concorrendo SILIPO Antonio per aver costretto con minacce MELCHIORRI Renzo a consegnargli la somma di 25.000 euro (5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro con cambiali) che poi metteva a disposizione del GIBERTINI, accettando l'incarico ricevuto dal medesimo e facendo sottoscrivere a quest'ultimo una fittizia cessione del credito nei confronti del MELCHIORRI, così agendo come falso cessionario del credito e ponendo in essere reiterate minacce che lo costringevano ad emettere i titoli sopra citati il 15 giugno 2012.
Concorrendo GIBERTINI Gino per avere consapevolmente richiesto l'intervento di SILIPO Antonio per il recupero del credito di 51.000 asseritamente vantato nei confronti di MELCHIORRI Renzo, essendo a conoscenza della appartenenza dello stesso ad una 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, e nella piena consapevolezza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di metodi estorsivi tipicamente mafiosi.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.
416 bis c.p.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In Castellarano (RE), tra marzo e luglio 2012.

66 - SALSI Mirco *in concorso con GIBERTINI Marco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n.
1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero non inferiore di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a GELMI Maria Rosa di restituire a SALSI Mirco una somma di denaro, quantificabile in 1.332.000 euro, da questi asseritamente consegnata alla prima, in contanti, per la definizione di un affare, poi non andato a buon fine.
Minacce consistite nell'aver SALSI Mirco inviato sull'utenza della GELMI Maria Rosa, sms telefonici con i quali le prospettava l'invio a casa sua dei "calabresi", nonché per aver detto a MERLO Pietro, convivente della persona offesa, nel corso di una conversazione telefonica, di aver dato tutto in mano ai calabresi, ingenerando nei due un evidente timore.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e CALESSE Mario, recati il 30.06.2012 presso l'abitazione della persona offesa, sita in Dello (BS) via Fra Bulgaro 8, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita), avvertimenti che creavano nella GELMI Maria Rosa e nel suo nucleo familiare un evidentissimo stato di paura, tanto che la GELMI Maria Rosa decideva di modificare la propria residenza, trasferendosi unitamente ai genitori, in
Soncino (CR), via Borgo Mattina 56/A, presso l'abitazione di MERLO Pietro (in ciò consistendo una azione cui i medesimi erano costretti per sottrarsi alle minacce e rendersi irreperibili).
Condotta che non si concretizzava per la reazione di GELMI Maria Rosa, che non accettava le imposizioni illegittimi e, modificata la propria residenza per sfuggire agli estorsori, si rendeva a questi irreperibile
Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio che lo aggiornava costantemente sull'attività.
Concorrendo SILIPO Antonio per aver accettato di procedere all'attività di riscossione violenta del presunto credito vantato da SALSI Mirco, dietro il corrispettivo di 303.784,05 euro che il SALSI versava a favore del gruppo mediante emissione di due assegni e quattro bonifici bancari, il tutto giustificato formalmente con fatture false emesse dalla SILIPO s.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET s.r.l. per lavori di palificazione, in realtà mai eseguiti e, previa autorizzazione di SARCONE Nicolino, tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Dello (BS) il 30.06.2012 in compagnia di CALESSE Mario e di una persona allo stato non identificata, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita) e facendole intendere di avere informazioni sulla sua vita tali da renderla facilmente aggredibile.
Concorrendo FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario per aver coadiuvato SILIPO Antonio nelle azioni intimidatorie nei confronti della persona offesa e del suo nucleo familiare e nell'aver, il solo CALESSE Mario, accompagnato lo stesso SILIPO Antonio a Dello (BS) presso l'abitazione della GELSI Maria Rosa
Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consigliato a SALSI Mirco di affidarsi per la riscossione del presunto credito, a SILIPO Antonio, di cui conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità mafiose (comunque estorsivi) che sarebbero state utilizzate per costringere GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste, conducendo il SALSI presso il SILIPO e partecipando alle fasi di conferimento dell'incarico, rassicurando il SALSI stesso sul buon esito del medesimo.
Concorrendo SALSI Mirco per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi mafiosi (comunque estorsivi), GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste e per aver minacciato telefonicamente la stessa GELMI Maria Rosa ed il suo convivente MERLO Pietro.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero maggiore di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare degli ambienti economici di riferimento.
Nelle province di Reggio Emilia e Brescia, dai primi mesi del 2011 e almeno sino al giugno 2012.

67 - *SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario e GIBERTINI Marco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

68 - *SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)*

69 - *SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

70 - SILIPO Luigi, COSTI Omer, CANNIZZO Mario *in concorso con SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e

minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico
da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CESARINI Andrea, a fronte di un presunto debito dallo stesso contratto nei confronti di COSTI Omar e quantificabile in circa 1.300.000 euro, a consegnare la somma di 220.000 euro in contanti, assegni bancari per la somma complessiva di circa 600.000 euro, nonché l'autovettura Lamborghini Gallardo targata
EB727FP.
Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, autorizzandolo anche a rivolgersi ad appartenenti ad altra analoga organizzazione criminale di matrice campana operante in Roma (MORMILE Vittorio).
Concorrendo SILIPO Antonio per avere, previo consenso di SARCONE Nicolino, organizzato e diretto l'attività estorsiva nei confronti di CESARINI Andrea, intervento richiestogli da COSTI Omar per il tramite di GIBERTINI Marco, affidando l'incarico a SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario, che il 17.10.2012 accompagnavano COSTI ad un appuntamento con CESARINI Andrea a Reggio Emilia, e successivamente rivolgendosi a MORMILE Vittorio ed altro soggetto campano, affinché si recassero con lo stesso COSTI Omar a Roma (il 11.12.2012) presso il domicilio del CESARINI Andrea, allo scopo di intimorirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.
Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consapevolmente condotto COSTI Omar da SILIPO Antonio, persone facente parte di 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente
mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.
Concorrendo COSTI Omar per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'associazione a delinquere di matrice ndranghetista, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.
Concorrendo SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario per avere su ordine di SILIPO Antonio, accompagnato COSTI Omar il 17.10.2012 ad un appuntamento a Reggio Emilia con CESARINI Andrea, allo scopo di intimorirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.
Concorrendo MORMILE Vittorio per avere, su incarico di SILIPO Antonio ed in concorso con altri soggetti di origine campana in corso di identificazione, accompagnato COSTI Omar il 11.12.2012 ad un appuntamento a Roma con CESARINI Andrea, costringendolo con minacce a sottostare alle richieste estorsive.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.
416 bis c.p..
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologie tipicamente mafiose come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nelle province di Reggio Emilia e Roma, da ottobre 2012 al marzo 2013.

70 bis - SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Antonio, SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)* reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società GLOBAL GROUP S.r.l. P.I. 02387950357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) – esercitante come oggetto sociale l'attività di trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili — a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano, essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 18/06/2009.

70 ter - MARTINO Paolo, MARTINO Rosario, ABBRUZZESE Palmina, *in concorso con SILIPO Antonio, MARTINO Marianna e SILIPO Francesco, SILIPO Salvatore cl. 77 (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL Progress S.r.l. P.I. 02623620792
(con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di: esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare; in particolare, SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente:
- in data 11/01/2006, a MARTINO Paolo (50%) ed a MARTINO Rosario (50%), che accettavano, le quote societarie;
- in data 13/06/2006, a MARTINO Marianna, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Paolo, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 13/06/2008, ad ABBRUZZESE Palmina, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Rosario, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 09/09/2008, a SILIPO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Marianna, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie;
- in data 03/02/2009, a SILIPO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da ABBRUZZESE Palmina, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), nelle date sopra indicate.

70 quater - SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 99% delle quote societarie della società S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l. P.I. 02495030351 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di inerti --- a SILIPO Floriana, che accettava; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 01/08/2014.

70 quinquies - SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Antonio, MARTINO Marianna (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità di immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 186, 189 sub 1), 190, 191 — a MARTINO Marianna e, a seguito di fittizia donazione, a SILIPO Floriana in data
07/02/2013, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 07/02/2013 ed in precedenza.

70 sexies - CANNIZZO Mario *in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
delitto p. e p. dall'art. 110 e 367 c.p. perché in concorso con SILIPO Antonio, con denuncia querela formalizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 31 Dicembre 2012 alle ore 09.00, affermava falsamente di aver ricevuto in data 23 e 27 dicembre 1212 due telefonate di intimidazione. Invero ricevendo in data 27 dicembre 2012 una telefonata, precedentemente concordata, da SILIPO Antonio che lasciava registrato un messaggio sulla segreteria telefonica dell'utenza cellulare in uso a CANNIZZO ed avendo con il medesimo concordato in precedenza tale telefonata.
in Reggio Emilia, il 31 Dicembre 2012

71 - DEBBI Giuliano *in concorso con DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. . nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n . 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di

Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda.

Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto

Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, intestandolo formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgendo in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della propria attività di ristorazione. Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto del cognato

DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna ed aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione

Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione, ben consapevole della richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti per il SILIPO ed i suoi associati.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei termini appena descritti per il GIBERTINI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p..

Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall'aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013

72 – COSTI Umar, CAGOSSI Luigi *in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nr. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nell'aprile 2013 da SILIPO Antonio, ammontante alla somma di 10.000,00 euro, si facevano promettere e poi dare da GRAMMATICA Annalisa, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 2.100,00 euro mensili, da corrispondere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2013, applicando in tal modo un tasso di interesse mensile del 21 % (circa il 252 % annuo), nonché pretendendo, fino al momento della restituzione per intero del capitale iniziale, la corresponsione di analoghe rate mensili di 2.100 euro, che la persona offesa regolarmente pagava, parte in contanti e parte con assegni, fino al luglio 2013.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver approfittato dello stato di bisogno di GRAMMATICA Annalisa, che doveva ricorrere da un'esposizione bancaria, prestandole la somma di 10.000,00 euro (parte in assegno e parte tramite COSTI

Omar), sulla quale applicava poi tassi di interesse usurari e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro fornita, e quindi richiedendole il pagamento degli predetti interessi usurari.

Concorrendo CAGOSSI Luigi nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l. per aver emesso fatture per operazioni in realtà inesistenti ed esclusivamente volte a documentare un credito nei confronti della GRAMMATICA e quale soggetto presente agli incontri tenutisi avanti il notaio GRASSELLI aventi ad oggetto la corresponsione di denaro da parte della GRAMMATICA (relativo agli interessi usurari).
Concorrendo COSTI Omar per avere, su richiesta di SILIPO Antonio, materialmente effettuato il bonifico a favore di GRAMMATICA Annalisa, mediante versamento sul c/c intestato al padre GRAMMATICA Nicola, consapevole del patto usurario e consentendo la perpetrazione del reato.
Fingendo la GRAMMATICA per corrispondere la somma totale di 30.500,00 euro, con la seguente percentuale usuraria:
- 511% per la rata del 15 aprile 2013;
- 255,50% con scadenza il 15 di ogni mese sino ad agosto 2013;
- 486,67% per le rate con scadenza il 30 gennaio 2014 ed il 28/02/2014.
Con le aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra aprile 2013 ed aprile 2014.

73 - COSTI Omar, CAGOSSI Luigi *in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)*

reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 comma 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso morale e materiale tra loro e con i rispettivi ruoli di cui al capo 72, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito di denaro elargito nell'aprile 2013 e quantificabile in 10.000,00 euro, minacciando con metodo mafioso (con le modalità sotto descritte) GRAMMATICA Annalisa e ponendola in una condizione di assoggettamento, la costringevano a corrispondere interessi usurari nella percentuale sopra descritta sul capitale ricevuto in prestito, e così si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per la donna.
Più in particolare, SILIPO Antonio poneva materialmente in essere le varie minacce (anche dicendo alla GRAMMATICA, con fare intimidatorio ed aggressivo, che doveva "*risolvere la questione entro una settimana*", ... che avevano "*telefonato già*" ... che loro "*non hanno paura di niente e sono in tanti*", ingenerando nella donna un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari). CAGOSSI Luigi e COSTI Omar presenziavano ad alcuni incontri in cui venivano esplicitate le richieste estorsive dando supporto materiale e morale al SILIPO, in tal modo:
- costringevano la GRAMMATICA a consegnare loro interessi mensili pari ad euro 2.100,00 (da aprile ad agosto 2013) e, una volta che la persona offesa non riusciva più ad onorare tali gravose scadenze:
- compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRAMMATICA Annalisa a cedere loro un garage di sua proprietà avente un valore commerciale di 16.000,00 euro (6.000,00 euro a titolo di interesse, applicando così un tasso usurario pari al 20% mensile), condotta che non si concretizzava (nonostante la GRAMMATICA avesse ceduto alla richiesta) per il rifiuto del notaio di stipulare l'atto del rogito;
- successivamente la obbligavano, con analoghe minacce, a consegnare al SILIPO 3 assegni bancari postdatati (con date di scadenza coincidenti con la fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014) dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, applicando in questo caso un tasso di interesse usurario del 33 % circa mensile, dicendole che avrebbero comunque posto all'incasso i predetti titoli di credito alla scadenza anche se privi di copertura.
Con l'aggravante dell'essere stata la minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione di cui all'art.
416 bis.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra luglio 2013 ed aprile 2014.

73 bis - CAGOSSI Luigi, SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Antonio, SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, perché, in concorso morale e materiale tra loro --- in particolare: SILIPO Antonio quale autore del prestito e, unitamente a SILIPO Floriana, anche delle successive richieste di interessi usurari e della relativa attività di riscossione; CAGOSSI Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l., beneficiaria degli assegni emessi dalle persone offese in parte a garanzia del prestito ricevuto e in parte quale pagamento delle rate degli interessi usurari; SILIPO Francesco, con altro soggetto n.m.i., quale soggetto subentrato alla riscossione delle somme illecite dopo l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli altri correi --- si facevano promettere da CERRUTI Stefano e MORELLI Maria Cristina, in stato di bisogno, quale corrispettivo di un prestito di euro 20.000,00, la restituzione dell'intera somma capitale e un interesse mensile di euro 4.200,00 sino alla data di restituzione dell'intera somma capitale, per un totale di euro 16.800,00, con una percentuale usuraria del 252% (annuo) per le rate da aprile a luglio 2013 e successivamente, stante l'impossibilità della persona offesa di onorare tali interessi, si facevano promettere il pagamento di euro 35.000,00 in dieci rate mensili da gennaio 2014 ad ottobre 2014, con l'emissione di 10 assegni di euro 3.000,00 cadauno e la promessa di un versamento di euro 5.000,00 alla scadenza; di tali assegni, ne venivano consegnati ed incassati solo 2 di euro 6.000,00, mentre la rata di marzo 2014 era pagata in contanti, di talché, a fronte di euro 9.000,00 incassati, euro 4.500,00 erano da considerarsi a titolo di interessi, con una percentuale usuraria del 90% (annuo) da gennaio a marzo 2014.

Con le aggravanti di: avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologie tipicamente mafiose come sopra descritte e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE) e altre località della provincia di Reggio Emilia, tra aprile 2013 e marzo 2014.

74 - DEBBI Giuliano *in concorso con GIBERTINI Marco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.

203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRASSI Mauro al pagamento di una somma di denaro quantificabile in 200.000 euro a favore di DEBBI Giuliano, quale restituzione dell'anticipo di quote di capitale relative all'acquisto di un esercizio pubblico in Ravenna.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GRASSI Mauro, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva ai CC di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa, recandosi a Ravenna in compagnia di SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarlo a prendere a casa.

Concorrendo SILIPO Antonio per avere accettato l'incarico di procedere al recupero crediti, dietro corrispettivo di 15.000 euro, predisponendo e facendo sottoscrivere al DEBBI una finzia cessione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di GRASSI Mauro e, previa autorizzazione di SARCONE Nicolino, avendo tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Ravenna in compagnia dello stesso SARCONE Nicolino e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandolo in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver condotto DEBBI Giuliano presso il SILIPO al fine di richiedere l'interessamento per il recupero del credito, conoscendone l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate per costringere GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste, prendendo poi parte all'attività, recandosi a Ravenna in compagnia di

SARCONE Nicolino e **SILIPO** Antonio, fingendosi Carabinieri ed effettuando controlli nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandolo in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.
Concorrendo **DEBBI** Giuliano per avere consapevolmente incaricato il **SILIPO** ed il SARCONE di recuperare il credito supposatamente vantato nei confronti di GRASSI Mauro, ben consapevole della loro appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi.
GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.
416 bis c.p..
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, tra aprile e giugno 2013.

75 - *SILIPO Antonio, SILIPO Francesco e TIROTTA Giovanni (OMISSIS – giudicati separatamente)*

76 – 77 Omissis

78 – MANFREDA Francesco, VILLIRILLO Giuseppe cl. 87, *in concorso con VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a NEFFANDI Stefano di far fronte al presunto debito pendente nei confronti di FACCIOLI Claudio dai medesimi rivendicato direttamente, quantificato in 250.000 euro, versando una somma di denaro pari a 55.000 euro, avendo nel frattempo VILLIRILLO Romolo accertato che NEFFANDI Stefano aveva svolto solamente un ruolo di intermediario, mentre i reali debitori si identificavano in RAMPELLO Giovanni e MEI Giuseppe e quindi nella piena consapevolezza dell'inesistenza (e comunque inesigibilità) del credito rivendicato.

Minaccia consistita nell'avere VILLIRILLO Romolo più volte minacciato telefonicamente NEFFANDI Stefano, facendogli chiaramente capire di essere inserito, con posizione di vertice, all'interno di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, appartenenza mafiosa confermata alla persona offesa anche da FACCIOLI Claudio e
RAMPELLO Giovanni, accrescendo così in lui lo stato di timore.
Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché NEFFANDI Stefano effettuava il pagamento in più rate (tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2011 e il 11.06.2011 consegna di due assegni circolari di 7.000 euro l'uno, intestati alla SIRI s.r.l., riconducibile a VILLIRILLO Romolo, il 21.06.2011 consegna di 5.500 euro in contanti e il 08.07.2011 consegna di 20 cambiali da 1.000 euro l'una e di 1.000 euro in contanti), ma non era in grado di far fronte alla successiva richiesta di 15.000 euro formulata da VILLIRILLO Romolo.
Concorrendo VILLIRILLO Romolo, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa di cui al comma 1, organizzava e poneva in essere in prima persona l'attività estorsiva esplicitando l'appartenenza all'organizzazione sua e dei suoi complici
Concorrendo VILLIRILLO Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale e MANFREDA Francesco per aver
condiviso
VILLIRILLO Romolo nelle varie fasi dell'attività estorsiva, accompagnandolo, o sostituendolo, negli incontri con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione

'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il VILLIRILLO Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
Nelle province di Mantova, Brescia e Verona da marzo 2011 fino a settembre 2012

79 - *GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)*

80 - *GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)*

81 – *GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil (OMISSIS – giudicati separatamente)*

82 - *GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil (OMISSIS – giudicati separatamente)*

GLI AFFARI
(REIMPIEGO ED ALTRO)

83 - SARCONE Gianluigi, BOLOGNINO Michele, VULCANO Mario, GERACE Salvatore e SERIO Luigi *in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, FALBO Francesco, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, VILLIRILLO Romolo, RICHICHI Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con i ruoli sotto meglio indicati per ciascuno, in numero maggiore di cinque, tutti essendo nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure), lo investivano attraverso la predisposizione dell'impianto societario, composto essenzialmente da:

- AURORA BUILDING S.r.l.: costituita il 18.05.2006, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 100.000 euro suddiviso equamente tra la K1 S.r.l. e la DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI Ferdinando; società amministrata dal 18.05.2006 al 07.09.2007 da BERGAMASCHI Gianfranco; dal 07.09.2007 al 31.03.2011 da FALBO Francesco; dal 31.03.2011 al 01.02.2013 da un organo direttivo costituito da CAPPA Salvatore e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere; dal 01.02.2013 da VESCOVI Ferdinando;
- K1 S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore.

- GEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore;
- TANYA COSTRUZIONI S.r.l.: costituita il 20.06.2008, con sede a Sorbolo (PR), in via Mimmi Fochi nr. 24, e capitale sociale di 50.000 euro, diviso equamente tra FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola; società amministrata dal 20.06.2008 al 11.12.2009 da un Consiglio di amministrazione, composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe (Presidente) e CLAUSI Donato Agostino (Amministratore delegato); dal 11.12.2009 al 04.07.2012 da FALBO Francesco; dal 05.07.2012 da FALBO Davide Nicola;
- MEDEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.11.2008, con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 17, e capitale sociale di 50.000 euro diviso equamente tra i soci CURCIO Maria e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.11.2008 al 29.03.2011 da un Consiglio di Amministrazione, composto da PALLONE Giuseppe (Presidente) e FALBO Francesco (Vice Presidente); dal 29.03.2011 al 22.01.2014 da un organo di gestione con la nuova formula dell'Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di
  PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe; dal 22.01.2014 da CAPPA Salvatore;
- LA PILOTTA S.r.l.: costituita il 04.03.2002, con sede a Reggiolo (RE), in strada Aurelia nr. 5, e un capitale sociale di 50.000 euro, detenuto completamente da VACCARI Olmes, prestanome di GIGLIO Giuseppe,

PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore; società amministrata da FALBO Francesco dal 10.02.2003 al 30.08.2010, per conto dei rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e VETERE Marcello;

e l'utilizzazione delle seguenti società messe a disposizione da FALBO Francesco

- AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.: già costituita il 18.04.2010, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1, e capitale sociale di 50.000 euro interamente detenuto da FALBO Leonardo; società amministrata dal 18.04.2010 all'8.10.2010 da FALBO Francesco, dal 08.10.2010 da FALBO Leonardo che il 23.09.2011 assumeva l'incarico di liquidatore. Il 16.07.2012 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 10/2012);
- SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l.: già costituita il 18.09.2001, con sede a Sorbolo, in via Mimmi Fochi nr. 2-4, e capitale sociale di 25.000 euro interamente detenuto da FALBO Francesco; società amministrata dal 18.09.2001 al 14.09.2002 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e FALBO Pasquale (vice presidente); dal 14.09.2002 al 15.12.2006 da FALBO Francesco; dal 15.12.2006 al 20.12.2007 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e CORRADO Nicola (vice presidente); dal 20.12.2007 al 11.03.2011 da un consiglio di amministrazione formato da CORRADO Nicola (presidente) e FALBO Francesco (vice presidente); dall'11.03.2011 al 24.03.2011 da FALBO Leonardo; dal 24.03.2011 al 18.04.2011 da FALBO Francesco (nominato liquidatore); dal 18.04.2011 FALBO Leonardo (nominato liquidatore). Il 06.07.2011 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 63/2011);

il tutto finalizzato all'investimento nell'attività economica predisposta nel comune di Sorbolo (PR) a partire dal 2007, inerente l'intervento di lottizzazione di via Venezia, l'edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via Marmolada; nonché negli interventi edilizi presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in quest'ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera, per la cui realizzazione utilizzavano beni provenienti da delino (piastrelle, mattoni, infissi ecc.) messi a disposizione del gruppo da GIGLIO Giuseppe (attuando in tal modo il reimpiego nell'attività economica sia di denaro proveniente della cosca cutrese che beni provenienti da altri delitti anche comuni come sotto meglio specificato).
Il denaro, allo stato non quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPA Salvatore e/o PALLONE Giuseppe da VILLIRILLO Romolo, perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività immobiliari sopra descritte, affinchè assicurasse redditività (fino anche a 30/40.000 euro mensili) che veniva poi resa al GRANDE ARACRI Nicolino o comunque alla cosca cutrese per il tramite di denaro contante ovvero di assegni intestati a terze persone nel corso del tempo, come sotto indicato.
Trattandosi di interventi edilizi nei quali investivano, altresì, denaro e beni provenienti dall'attività della cosca emiliana di cui al capo 1) e dei singoli associati che avevano partecipato all'attività
Trattandosi in generale di un affare dell'organizzazione di cui al capo 1) dove venivano concessi subappalti o comunque incarichi ad altre imprese riconducibili all'associazione stessa o comunque riconducibili a persone vicine alla predetta cosca emiliana (come nel caso di RIILLO Pasquale, RIILLO Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), FLORO VITO Salvino per i primi e GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GIOVINAZZO Giovanni e BIANCHINI Augusto per i secondi).
Al fine di risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco, poi estromesso dall'affare con minacce ed intimidazioni da parte di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore (nelle forme indicate nel capo di imputazione seguente che qui si richiama - n. 84) erano intervenuti, in apposite riunioni (dal gennaio al marzo 2012), i vertici della suddetta organizzazione ed in particolare SARCONE Nicolino, SARCONE Giuseppe, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, sostenendo e ratificando le decisioni prese dal GIGLIO nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1 e dell'associazione cutrese (partecipe a sua volta in questa fase per il tramite di GRANDE ARACRI
Domenico).

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne concretamente una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.
Ottenendo le società K1 srl e GEA IMMOBILIARE srl mutui da Banche in vista della realizzazione delle opere per oltre 12 milioni di euro, opere la cui realizzazione veniva commissionata alla SORBOLO Costruzioni srl: i mutui venivano solo in parte restituiti (all'incirca 3 milioni) e le opere terminate solo in parte. A seguito dell'esautoramento del FALBO, come descritto al capo 84, la SORBOLO srl (già dichiarata fallita il 12.7.2011) veniva sostituita il 28.6.2012 dalla GIGLIO srl.
Segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe, intestatario (direttamente o indirettamente) delle quote delle società immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 19.11.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla GIGLIO S.r.l.); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 tramite la partecipazione della K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009, tramite la partecipazione detenuta dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l., dal 03.12.2009 al 04.08.2010, nonché dal 29.03.2011 al 21.06.2013 tramite la quota detenuta in capo allo stesso GIGLIO Giuseppe; dal 21.06.2013 tramite la quota detenuta dalla di lui moglie CURCIO Maria); nella PILOTTA

S.r.l. (dal 24.07.2007 al 27.09.2010); in accordo con gli altri sull'investimento del denaro della cosca currese de; GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, aveva la gestione diretta delle predette imprese, determinando le decisioni imprenditoriali ed adoperandosi per la copertura dei debiti contratti; al fine di onorare i debiti delle società con gli istituti di credito, si adoperava unitamente ai correi nella vendita anche fittizia (come nel caso di OPPIDO Raffaele) di alcuni appartamenti, acquisendo artatamente i relativi mutui ipotecari ottenuti grazie alla falsa interposizione di soggetti compiacenti (come indicato al capo 85); in collaborazione con il fratello Giulio, ai fini della gestione dei cantieri edili, disponeva l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana; analogamente si prodigava egli stesso per recuperare beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti da delitto o a costi convenienti, disponendone l'impiego presso i suddetti cantieri; manteneva i rapporti, con i vertici dell'organizzazione emiliana ed in particolare con SARCONE Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, con DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele per la risoluzione dei problemi insorti con FALBO

Francesco e la gestione dell'affare imprenditoriale; aveva un coinvolgimento diretto nelle azioni intimidatorie condotte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come è scritto al capo di imputazione che segue:

- PALLONE Giuseppe, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 25.02.2009), nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 25.02.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite la partecipazione detenuta dalla PALLONE COSTRUZIONI S.r.l. e successivamente, a partire dal 28.05.2009, dallo stesso PALLONE Giuseppe); nella PILOTTA S.r.l. (dal 25.02.2009 al 27.09.2010), in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe e gli altri correi sull'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, partecipava fattivamente alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle imprese immobiliari; operava in seno alle medesime imprese anche per conto di CAPPA Salvatore (inizialmente mero socio occulto) che aveva ricevuto le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impiegasse nelle attività imprenditoriali nel

Nord Italia ed in particolare nelle suddette imprese; si rapportava con i vertici dell'organizzazione emiliana per la gestione dell'affare immobiliare, concorrendo consapevolmente ed in prima persona nelle azioni di intimidazione rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;

- CAPPA Salvatore, con i ruoli sopra indicati nelle diverse società e comunque socio occulto insieme a VILLIRILLO Romolo del PALLONE Giuseppe; ricevendo le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo perché le impiegasse nelle attività economiche ed imprenditoriali emiliane e in generale del Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate, in parte, grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone – Parma, ovvero per il tramite di assegni; il sistema era utilizzato, al contrario, per recapitare denaro o titoli in Calabria; concorreva con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari; aveva rapporti diretti con i vertici dell'organizzazione emiliana, dei quali condivideva gli illeciti scopi nella gestione delle imprese suddette; unitamente agli altri correi ed in accordo con loro partecipava alle riunioni indette per risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco; era promotore e direttamente coinvolto negli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;

- FALBO Francesco, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007 all'11.03.2011); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007 all'11.03.2011); nella TANYA

COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 04.07.2012 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA

IMMOBILIARE S.r.l. e dalla PITAGORA COSTRUZIONI S.r.l. a lui riferibili); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 all'11.03.2011 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA

IMMOBILIARE S.r... (dal 24.11.2008 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. e, successivamente, dal 03.12.2009 al 04.08.2010 tramite la quota detenuta in capo al medesimo FALBO Francesco); nella PILOTTA S.r.l. (dal 10.03.2003 al 27.09.2010); amministratore e socio altresì delle imprese SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. (società a cui erano stati appaltati i lavori di costruzione presso i cantieri edili) ed AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l., poi dichiarate fallite rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012; egli aveva condiviso, almeno inizialmente, le scelte imprenditoriali, lecite ed illecite, degli altri correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, accettando l'utilizzo nei cantieri di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed, in parte, l'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione; pur essendosi rivolto, al fine di difendere i propri interessi economici, ai fratelli SARCONE Nicolino e Gianluigi, nonché a DILETTO Alfonso, riconoscendo in essi il ruolo apicale nell'organizzazione emiliana, in ultimo era stato costretto a cedere le proprie quote di partecipazione agli ex soci, a seguito degli atti di intimidazione ricevuti da questi ultimi, come indicato nel capo di imputazione che segue;

- DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, operando con compiti di direzione dell'organizzazione emiliana, al fine di salvaguardare gli interessi economici della stessa, nonché quelli della locale madre di Cutro che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare per tramite di

VILLIRILLO Romolo, intervenivano nelle riunioni tenutesi a Gualtieri (RE), presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., nonché si prodigavano in appositi incontri con BOLOGNINO Michele, al fine di dirimere la controversia in atto tra FALBO Francesco ed i rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore arrivando fino punto di costringere FALBO ed ALELLO a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; condividevano, altresì, le scelte imprenditoriali di questi ultimi che tramite i cantieri edili consentivano l'impiego di imprese, mezzi e materiali gestiti o comunque provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto;

- BOLOGNINO Michele, con compiti di direzione dell'organizzazione di 'ndrangheta emiliana, al pari dei fratelli

SARCONE Nicolino e Gianluigi, nonché di DILETTO Alfonso, assumendo una posizione rivolta a tutela degli interessi economici-imprenditoriali gestiti da GIGLIO Giuseppe, si prodigava nella risoluzione delle problematiche sorte con FALBO Francesco; a tal fine aveva incontri diretti a Cutro con GRANDE ARACRI Nicolino, partecipava alle riunioni tenutesi presso la GIGLIO S.r.l., nonché con i rimanenti sodali; in ultimo gestiva direttamente i cantieri edili di Sorbolo, affiancando costantemente GIGLIO Giuseppe;

- VILLIRILLO Romolo, che incaricato di investire nel Nord Italia i proventi dell'associazione mafiosa dei

GRANDE ARACRI di Cutro, consegnava a CAPPA Salvatore e a PALLONE Giuseppe somme di denaro (in contanti o tramite titoli), poi immesse nelle attività gestite dalle imprese immobiliari suddette e fungeva da collettore delle somme restituite quali frutto del reinvestimento; su richiesta di CAPPA Salvatore interveniva all'atto della cessione di quote eseguita da FALBO Francesco, interloquendo direttamente con il commercialista

CLAUSI Agostino Donato a cui consegnava la somma di denaro necessaria alla registrazione degli atti inerenti la suddetta cessione;

- RICHICHI Giuseppe, di fiducia di BOLOGNINO Michele, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità, gli faceva da autista, collaborava nell'illecita attività partecipando alle riunioni e mantenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione emiliana, in particolare con DILETTO Alfonso, con il quale faceva da tramite per conto dello stesso BOLOGNINO Michele il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche;

- VULCANO Mario, prestanome di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di falsa fatturazione, come specificato nei capi che precedono/seguono; effettuava consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i rimanenti soci immettevano nelle casse delle imprese immobiliari, a copertura dei debiti contratti; il 28.06.2011, su disposizione dello stesso GIGLIO Giuseppe, eseguiva dal conto corrente 766 81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE S.r.l., del quale aveva la materiale disponibilità, un bonifico di 10.000 euro a favore della società SIRI S r l , intestataria del conto corrente 87273[illegible], acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo; il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche

- GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei

lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana;
- CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa, tanto da far parte del Consiglio di amministrazione della TANYA COSTRUZIONI S.r.l.; curava l'organizzazione generale delle imprese, consentendo ai correi di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle quote societarie di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore; curava la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella

piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
- GERACE Salvatore, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe, che condivideva nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari, nonché nei cantieri edili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; manteneva i contatti con le banche ed i fornitori, occupandosi, altresì, delle vendite immobiliari anche fittizie; partecipava attivamente alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco; condivideva gli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, affinchè cedessero le partecipazioni detenute in seno alle predette imprese; riceveva in

Calabria da VILLIRILLO Romolo apposite "buste", contenenti documenti e denaro, destinati a CAPPA Salvatore che utilizzava nella gestione delle attività imprenditoriali;
- SERIO Luigi, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, che condivideva nella gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, nonché nell'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e

del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; partecipava alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di stampo mafioso di nome 'ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di cui il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, dell'avere utilizzato tipico metodo mafioso nell'obbligare FALBO Francesco all'utilizzazione in cantiere di personale anche non necessario esclusivamente perché segnalato dalla cosche correi ed isolitane e nell'approvvigionamento ed imposizione di materiale da utilizzare nel cantiere.
Con l'aggravante di concorsi nel reato in più di cinque persone.
Nelle province di Parma e Reggio Emilia dei primi mesi del 2007 al 28 gennaio 2015.

84 – SARCONE Gianluigi, BOLOGNINO Michele, GERACE Salvatore e SERIO Luigi *in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, RICHICHI Giuseppe, GIGLIO Giulio, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore consistiti:
- nel formulare reiterate gravi minacce di un male ingiusto a lui, ai suoi familiari, nel corso del tempo durante le riunioni operative in cantiere o presso la ditta del GIGLIO Giuseppe tra il 2010 ed il 2012, ed in particolare nel corso delle riunioni avvenute il 04.02.2011 a Sorbolo, il 17.02.2011 in Viadana, il 03.03.2011 in Parma (presso lo studio del commercialista CAPRETTI), tra il 28 ed il 29.03.2011, il 26.05.2011 in luoghi non individuati, il 26.06.2011 in Sorbolo alla presenza di VILLIRILLO Romolo, il 29.06.2011 in Gualtieri, il 01.07.2011 in Gualtieri, il 29.07.2011 in Gualtieri, il 06.09.2011 in Gualtieri, il 14.09.2011 in Gualtieri, il 28.12.2011 in Sorbolo, il 28.01.2012 in Gualtieri alla presenza di SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, il 03.02.2011 in Gualtieri alla presenza di DILETTO Alfonso e FLORO VITO Gianni, il 24.02.2012 in Gualtieri, alla presenza di DILETTO Alfonso, SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele, il 19.03.2012 in Gualtieri, il 30.03.2012 in luogo non identificato, il 17.04.2012 in luogo non identificato, il 06.06.2012 in luogo non identificato alla presenza del commercialista MUZZIOLI.

Pronunciando nel corso di dette occasioni, alla presenza di terzi, frasi del genere di: *"Guarda che noi le cose le risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai"*; - *"O fermi, qua o c'è un problema serio!"*; *"Ma tu vieni con noi o con la legge?"*; - *"C'abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!"*; - *"Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parla il primo ragazzo che poi..."*; - *"Io sai che ultimamente sei molto ricercato"*; ovvero per telefono *"Io a questi se li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico, adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti..."* (CAPPA, riferendosi a FALBO ed ai suoi familiari, 06.04.2011) – *"basta risolvere il problema o si spara.."*

(CAPPA, 06.06.2011); ovvero facendo riferimento a soggetti, non meglio indicati, assertivamente minacciati

("*Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. È uno male che c'è questa situazione perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a uno mi è rimasto un orecchio in mano, l'altro gli ho dato un calcio che l'ho ammazzato*" CAPPA rivolgendosi a FALBO);

simulando nelle medesime circostanze sopra indicate l'utilizzo di una pistola; "*Io l'ho capito come pirola*"

"*Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione*";

- effettuando, sempre tra il 2010 ed il 2012, riunioni presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., con sede in Gualtieri (RE), tra cui quelle avvenute nelle date in precedenza indicate, nel corso delle quali intervenivano, all'unisono, più personaggi, anche sconosciuti, che manifestavano la loro appartenenza a cosche 'ndranghetistiche crotonesi (in particolare isolitane e cutresi) ovvero palesavano periodi di carcerazione subiti ("*io c'avevo qua uno che ha fatto 5 anni, quello ha fatto 10 anni, quello ha ammazzato l'altro, quello ho ammazzato .. vai a parlare lì dentro? Che parli! (...) Io andavo via con la coda in mezzo alle gambe perché avevo paura onestamente! Cioè . e .. come fai a parlare con uno che ha ammazzato l'Arena? (...) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi*

incalzavano in sette, otto, dieci, quelli che erano. "Lo devi fare! Lo devi fare!". Poi c'erano queste mosse (la pistola), queste cose...");

- nel minacciare un danno o comunque un male ingiusto nei confronti dei familiari: "*Diverse sono state le volte in cui i tuoi ex soci mi dicevano di stare attento anche perché i miei figli lo sera uscivano e conoscevano la sua famiglia e che in ogni caso le cose si dovevano risolvere alla calabrese*";

- nel far eseguire apposite telefonate provenienti da Cutro, dal forte valore simbolico, attesa la presenza in loco della locale madre dei GRANDE ARACRI e della comune origine sia degli indagati che delle vittime ("*lasciatelo stare*

a mio cognato (AIELLO Salvatore), che quello si spaventa dello sua ombra... gli telefonate... sempre ste cazze di telefonate di Cutro (...) arrivano..." - 25.03.2011);

tale da indurre nelle stesse vittime uno stato psicologico di forte intimidazione ed assoggettamento ("*io a quel punto cedevo pure la casa a momenti, perché non ce la facevo più!*"), così da costringere:

a) FALBO Francesco:

- in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (PR), richiesta pervenutagli direttamente da CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe;

- in data successiva al 25.05.2010, all'impiego di due operai presso la SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenutagli direttamente da GIGLIO Giuseppe;

- a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti dal GIGLIO Giuseppe e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato;

- in data antecedente e prossima al 27.09.2010, alla cessione delle quote della società LA PILOTTA S.r.l. a favore di VACCARI Olmes (come indicato al capo 86) ed al pagamento della somma di 17.000 euro, conseguentemente alla cessione de LA PILOTTA S.r.l., rimessa eseguita a favore di GIGLIO Giuseppe per tramite di SERIO Luigi ("*abbiamo dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società*" – dich. FALBO);

- in data antecedente e prossima al 18.05.2011 a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare: un terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe, relativo ad una precedente cessione di quote della MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. avvenuta il 04.08.2010;

- a cedere l'11.03.2011 le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e K1 S.r.l. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'AURORA BUILDING S.r.l.), società che nel bilancio chiuso al 31.12.2011 risultavano possedere "rimanenze finali di prodotti finiti" ammontanti a € 7.136.000 per la K1 srl e € 4.590.000 per la GEA IMMOBILIARE srl;

- a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese: AURORA BUILDING S.r.l. (31.03.2011), K1 S.r.l. (10.03.2011) e GEA IMMOBILIARE S.r.l. (10.03.2011);

- a chiedere i fallimenti della SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. e dell'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., dichiarati rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012, a seguito dello stato di decozione delle stesse determinato dalle difficoltà dello stesso FALBO, anche in relazione alle operazioni attuate a favore dei rimanenti soci ed in particolare di GIGLIO Giuseppe;

b) AIELLO Salvatore a cedere il 18.05.2011, a favore di PALLONE Giuseppe, le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e nella K1 S.r.l., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11.03.2011 da suo cognato FALBO Francesco;

procuravano un ingiusto profitto con pari altrui danno consistito nella rinuncia totale da parte di FALBO Francesco ed AIELLO Salvatore delle quote di partecipazione, con rinuncia agli incarichi sociali nelle società suddette e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione delle imprese (valutati circa 3 milioni di euro), nonchè dalle vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate

Concorrendo nel reato, con le modalità descritte nel capo di imputazione sub 83) (che qui si richiama):

- GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, SARCONE Gianluigi, in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso, sopra richiamate, condividendone gli illeciti scopi, partecipavano alle azioni intimidatorie rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore al fine di costringerli a cedere le quote societarie possedute ed i crediti variati come sopra descritto;
- DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino e BOLOGNINO Michele con compiti di direzione dell'organizzazione di cui al capo 1), RICIRCUI Giuseppe, con compiti di cauovalanza, tutti al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'organizzazione medesima, nonché quelli della locale madre di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare, agivano a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari

presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; partecipando altresì a riunioni appositamente convocate e tenutesi per costringere il FALBO, come poi avvenuto, cedere le quote societarie possedute ed i crediti variati come sopra descritto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta ed avere agito a favore dell'associazione stessa.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2010 al giugno 2012.

85 - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) *in concorso con OPPIDO Raffaele (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) attribuivano fiduciariamente la titolarità formale delle quote societarie della <u>società SECAV Unipersonale S.r.l. C.F. 03917260793</u>, con sede in Roverchiara (VR) ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR) (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura e specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1)

Fatto commesso in Verona, in Montecchio Emilia (RE) ed in Castelnuovo del Garda (VR), il 03/01/2008.

85 bis - *OPPIDO Raffaele, GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore (OMISSIS – giudicati separatamente)*

86 - VACCARI Olmes *in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe (OMISSIS- giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe attribuivano fiduciariamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società LA PILOTTA S.r.l. C.F. 02212840348 (con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare di ogni genere — a VACCARI Olmes, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe gli effettivi titolari del complessivo 50% delle quote; in particolare:
- GIGLIO Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare;
- PALLONE Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1)
Fatti commessi in Reggio Emilia, il 27/09/2010.

87 - BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe *in concorso con OPPEDISANO Giuseppe Domenico (OMISSIS- giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con AFANASYEV Aleksey, AGUPOV Sergey, BAR Andreas, BOLOGNINO Sergio, BONALUMI Olinto, BUTTARELLI Vincenzo, CIOBOTARU Nicolae, DE MATTEIS Federico e LEBEDINETS Evgeny (già indagati nel procedimento penale 7977/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova), previo accordo, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la nave da diporto denominata LIFE, modello Maiora 31, della lunghezza di m 31,60, del valore di euro 3.300.000, proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso, in data 15 maggio 2012, da DIPINTO Gerarda e CORRADI Roberto (poi deceduto), soci della Mediterranea International s.r.l., in danno della società di leasing, Mercantile Leasing s.p.a., la quale l'aveva concessa in locazione finanziaria, alla prima società, con divieto di cedere a terzi il godimento del bene senza il consenso scritto della locatrice ed altresì, pur in presenza di risoluzione del contratto, in data 29 gennaio 2011, a seguito del mancato pagamento di ben 10 canoni mensili, dell'importo complessivo di 275.000 euro, e per non effettuando successivamente il pagamento di alcun canone, si adoperavano per occultarla, esportandola all'estero, prima in Croazia e poi in Ucraina, anche al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa, e si attivavano per farla acquistare a terzi al prezzo di circa euro 800.000-900.000 (ben inferiore al valore dell'imbarcazione), da dividersi tra i complici.
Essendo il reato sopra descritto commesso in esecuzione di un accordo intervenuto direttamente tra la consorteria 'ndranghetistica emiliana e quella torinese, ed in particolare per l'intervento di BOLOGNINO Michele a favore del fratello Sergio e di BELFIORE Giuseppe in favore di PICHIERRI Giuseppe, ed in seguito di Nicolino GRANDE ARACRI e Mario URSINI di Gioiosa Ionica, i quali concordemente stabilivano che il debito preesistente in capo a BOLOGNINO Sergio fosse estinto mediante la cessione della nave da diporto MAIORA 31 nelle disponibilità di BONALUMI Olinto.
Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa emiliana che, sfruttando l'illecita transazione per l'estinzione del debito in capo ad un singolo affiliato, traeva un ingiusto profitto e rafforzava la propria autorevolezza sul territorio, riconosciuta anche dalla consorteria gioiosana e dalle sue propaggini torinesi.
Con le aggravanti del numero delle persone concorse nel reato, superiore a 5, e del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Fatto commesso in Emilia Romagna, Piemonte e territorio estero in data successiva e prossima al maggio 2012.

88 - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)
reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare perpetrati dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorteria GRANDE ARACRI di Cutro, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a compiacenti prestanome:
- **società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352** (già Immobiliare A.C. S.r.l.) con sede a Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, costituita il 20/03/2002 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e
4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti (società di cui al capo 89 bis), di cui erano soci occulti;
denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) commessi da GRANDE

ARACRI Nicolino e da altri soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorteria GRANDE ARACRI di Cutro.
Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.
Entrambi trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 20/03/2002 sino al 22/06/2012 e quindi dal 29/04/2014.

88 bis - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco, MOLINARI Antonio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorteria GRANDE ARACRI, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a compiacenti prestanome:
- **società "Il Cenacolo S.r.l." C.F. 02536310358**, con sede a Reggio Emilia via Giacomo Matteotti n. 04/B, costituita il 04/06/2012 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione (società di cui al capo 89 e di cui BOLOGNINO Michele era socio occulto) e che, dal 22/06/2012 al
29/04/2014, prendeva in affitto l'azienda del Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore", dalla società "Mille Fiori S.r.l."
(attraverso il contributo consapevole e causale dei soci occulti VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962);
denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da BOLOGNINO Michele (per quanto riguarda i soli MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda per non solo MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, ma anche BOLOGNINO Michele) e da altri

soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorteria GRANDE ARACRI di Cutro.
Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.
Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 22/06/2012 al 29/04/2014.

capo 88 ter - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Bogusława, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna

reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorteria GRANDE ARACRI, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a compiacenti prestanome:

- **società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354**, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria (società di cui ai capi 89 *octies* e 89 *novies* e di cui VERTINELLI Palmo e, a partire dal 2008, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 erano soci occulti) e che, dal 28/01/2008 al 13/02/2009, prendeva in affitto l'azienda del Ristorante di proprietà della società "Mille Fiori S.r.l." (attraverso il contributo consapevole e causale dei soci occulti VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe);

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da BOLOGNINO Michele (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna), da VERTINELLI Palmo (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna), da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda non solo VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna, ma anche BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962) e da altri soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorteria GRANDE ARACRI di Cutro, nonché da BOLOGNINO Francesco cl. 1969 commessi nell'attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna).

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Tutti provandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 28/01/2008 al 13/02/2009

89 - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio *in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele attribuivano fittiziamente le quote sociali della **società "Il Consorzio dei Pescatori S.r.l." C.F. 02536310358** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione — a MACRI' Francesco ed a MOLINARI Antonio, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele gli effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), a 22/06/2012.

89 bis -VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, *in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino, BRAMANTE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente*

)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della **società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352**, già Immobiliare A.G. S.r.l., con sede in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore") — esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti — a SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta e BRAMANTE Carmine, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:
- in data 20/03/2002, a SCHETTINI Giovanna, a BRAMANTE Antonietta ed a BRAMANTE Carmine, le quote societarie ripartite in pari percentuale;
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), la metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine;
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), l'altra metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine il 33% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 ter - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VERTINELLI Antonio cl. 1985

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la titolarità della **ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985" P.I. 02802510798**, con sede in Crotone, in Fondo Prestica, via Lichino n. 222, costituita il 30/08/2006, a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari; inoltre, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la titolarità della **ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986" P.I. 02291490353**, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari; quindi, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la proprietà del **terreno distinto al catasto di Crotone, località Prestica, al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4)** a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:
- in data 20/08/2007, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, la proprietà del terreno distinto al catasto al foglio 54, particella 294;
- in data 12/07/2012, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, la proprietà degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotone, nelle date sopra indicate.

capo 89 quater - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe *in concorso con RUGGIERO Alessandro (OMISSIS -giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies **Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991,** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote sociali della **società "Opera S.r.l." P.I. 03258480791**, con sede legale in Crotone via Libertà n. 17/B e unità locale in Parma via Micheli n. 25, costituita il 07/08/2012 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato il 21/02/2013 dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l., colpita da interdittiva antimafia; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Grecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071 acquistato il 13/12/2013) ---

esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti --- a RUGGIERO Alessandro (30%) e BRUGNANO Giuseppe (70%), che accettavano: essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1)

Fatto commesso in Crotone (KR) ed in Parma, nelle date sopra indicate

89 quinquies – VERTINELLI Palmo, VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, OLIVERIO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, *in concorso con RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, GULLA' Antonio, OLIVERIO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente le quote sociali della **società "Impresa VERTINELLI S.r.l." P.I. 02343050792**, con sede legale in Crotone via Lichuno n. 32 e sede operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, rimorchio 35/A tg. AA23037, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, autocarro Volvo Truck tg. BZ250EC, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS44CST/E4 tg. EM816JM (EA248BX), all'autocarro Iveco Magiras AS440ST/E4 tg. EA262BX; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; i rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia privata e pubblica e simili --- a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare; in particolare,

VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente.

- in data 29/05/2000, a VALERIO Gaetano (50%) ed a SALVATI Luigi (50%), che accettavano, le quote della società;
- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/05/2007, a RUGGIERO Alessandro, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/03/2007, a OLIVERIO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a OLIVERIO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie,
- in data 08/02/2008, a GRIMALDI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a ADAMO Rosario, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a SALVATI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a VALERIO Gaetano, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;

- in data 10/09/2014, a GULLA' Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotone (KR), Montecchio Emilia (RE) e Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

89 series – VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, in data 02/12/2005 la proprietà degli **immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini**, e in data 28/05/2009 la titolarità delle operazioni di ristrutturazione (ultimate il 27/04/2010); essendo invece
VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 septies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, *in concorso con TRENTO Carlo e RIILLO Paolo (OMISSIS - giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della **società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350**, con sede in Parma ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) dal 06/09/2012 ed a Bologna dal 03/03/2013 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, comprese i veicoli
Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ e Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE)
—
esercitante come oggetto sociale attività di costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc. — a TRENTO Carlo e RIILLO Paolo, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:
- in data 11/02/2010, a **TRENTO** Carlo, che accettava, le quote della società;
- in data 06/07/2012, a RIILLO Paolo, che accettava (formalmente acquistando da TRENTO Carlo, che le deteneva fittiziamente), le quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Parma, in Montecchio Emilia (RE) e Bologna, nelle date sopra indicate.

89 octies - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta *in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS- giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente parte delle quote sociali della **società "Miller**
Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Caleme n. 12/A) — esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria — a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, che accettavano, essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente.

- in data 27/02/2006, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano e MEZIATI Abderrahim, le quote societarie ripartite in pari percentuale (25%),
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da VECCHIATTINI Mario Stefano), le quote societarie intestate a VECCHIATTINI Mario Stefano (25%);
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da MEZIATI Abderrahim), le quote societarie intestate a MEZIATI Abderrahim (25%).
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub
1).
Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 novies – VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna *in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote della società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso l'affitto del
Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Caleino n. 12/A) — esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria — a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (prima il 49%, poi il 98%), BRAMANTE Antonietta (2%), BARNAT Ewa Boguslawa (49%), che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:
- in data 28/01/2008, a BARNAT Ewa Boguslawa, che accettava (formalmente acquistando il 25% delle quote da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, il 23% delle quote da BRAMANTE Antonietta e il 1% delle quote da SCHETTINI Giovanna), il 49% delle quote societarie,
- in data 28/01/2008, a BRAMANTE Antonietta (già titolare fittizia del 25% delle quote: capo 89 *octies*), che accettava (formalmente cedendo il 23% delle quote a BARNAT Ewa Boguslawa), il 2% delle quote societarie;
- in data 28/01/2008, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizio del 25% delle quote: capo 89 *octies*), che accettava (formalmente acquistando da SCHETTINI Giovanna ulteriore 24% delle quote), il 49% delle quote societarie;
- in data 13/02/2009, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizia del 49% delle quote), che accettava (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslawa ulteriore 49% delle quote), il 98% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub
1).
Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 decies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986
reato p. e p. dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, in data 14/12/2005, la proprietà dell'immobile classificato C/1 distinto al catasto del Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio 17, particella 381, sub 3, sito in via Vittorio Veneto n. 13/A; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 14/12/2005.

89 undecies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente le quote della **società "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359**, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Corbocchio (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare; in particolare, VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente:
- in data 15/06/2010, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, il 49% delle quote societarie;
- in data 04/11/2011, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava (formalmente acquistando da PAGLIA Jaures il 48%, da TURTUC Cristina l'1% da TALARICO Domenico l'1%), il 99% delle quote societarie;
- in data 19/09/2014, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava (formalmente acquistando da ISAK Camelia
Violeta l'1%), il 100% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1)

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 duodecies - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe, *in concorso con RUGGIERO Alessandro, FOGGIA Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso con soggetti allo stato non individuati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente una parte (quantomeno il 49,9%) delle quote del **Consorzio Stabile Gecovil s.c. a r.l." P.I. 01106700071**, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007 --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti — a FOGGIA Domenico (11,98%) ed alla società Opera S.r.l (37,92%), aventi come soci fittizi RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe, che accettavano, in date 13/12/2013; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Saint Vincent (AO), Crotone e Parma, nelle date sopra indicate.

89 terdecies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Antonio cl. 1985
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuiva fittiziamente le quote della **società "Torch S.r.l." P.I. 03128770793**, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi 4 trattori stradali, 3 semirimorchi, 1 quadriciclo speciale) --- esercitante come oggetto sociale attività di autotrasporto e vendita di materiale inerte - a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettava; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl 1962 l'effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotone, il 16/09/2010.

90 - BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe), BELFIORE Carmine *in concorso con GIGLIO Giuseppe, RICHICHI Giuseppe (detto Andrea)- (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 perché a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, BOLOGNINO Michele, coadiuvato attivamente e costantemente da RICHICHI

Giuseppe e ALLELUIA Lauro, organizzava l'attività lavorativa di almeno 12 operai (AURIEMMA Gennaro,
BALZANO Antonio, COZZOLINO Giuseppe, PERROTTA Piero, CHIARO Emanuele, COLOSIMO Salvatore, CURCIO Domenico, DODA Artur, DODA Ermal, DODA Sharn, DODA Altin, SCHIRONE Graziano) senza alcun legame di dipendenza con società a lui riconducibili, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).
Organizzazione del lavoro caratterizzata da sfruttamento.

- mediante minaccia, consistita nel prospettare un repentino licenziamento o in molte occasioni un male fisico (BOLOGNINO: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, senno' noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?...")
- mediante intimidazione derivante dalla loro pota appartenenza alla 'ndrangheta ("BOLOGNINO Michele:

  Andrea.. hai capito come gli devi dire a sti operai? RICHICHI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico..[...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile a meta con quelli là sotto...")

ed altresì approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, i quali in un contesto di grave crisi occupazionale, accettavano condizioni di impiego inique e onerose e caratterizzate dallo sfruttamento che sotto viene descritto, che soltanto a fronte di un reale stato di necessità potevano essere imposte e tollerate.
Procedendo a strutturare il rapporto di lavoro, ed in particolare la retribuzione, in modo tale da obbligare i lavoratori ad accettare che mensilmente il BOLOGNINO e il RICHICHI trattenessero parti dello stipendio relative alla:

- Cassa edile ("RICHICHI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile...[...] RICHICHI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile...[...] BOLOGNINO Michele: tutta la cassa edile io voglio indietro.. tu dici che no?.. [...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile è volata.." ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual'è...)
- Buoni pasto ("BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare... Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? [...] senno vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me [...] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito! ..."),
- Visite mediche ("BOLOGNINO Michele: (si rivolge ad Alleluia Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. [..]);
- Indennità di mancato preavviso (BOLOGNINO Michele: io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni da un'altra parte.. va bene...")
- Altre spettanze (ad esempio 50 euro dalla paga di ogni operaio sostenendo che sono le spese della nafta) ,

per un ammontare approssimativamente pari a circa € 1000 per ogni dipendente.
Con ciò costringendo con costante intimidazione verbale e "ambientale" i dipendenti reclutati di cui veniva organizzata l'attività lavorativa, a tollerare un mensile prelievo del denaro pure a loro destinato, quale prezzo della intermediazione, con profitto ingiusto e pari altrui danno e obbligando sistematicamente i lavoratori ad un gravoso impiego settimanale senza fruizione della giornata di riposo.
Procedendo il BIANCHINI ad effettuare assunzioni a tempo determinato con retribuzioni formalmente ed apparentemente mai inferiori a 1000 euro così da poter consentire il pagamento in contanti ed evitare la tracciabilità del movimento del denaro: dando così al BOLOGNINO la gestione del denaro da impiegare per il pagamento diretto dei dipendenti, retribuzione dalla quale il predetto tratteneva una parte per sé e per l'organizzazione decidendo ed imponendo ai lavoratori la trattenuta da lui individuata caso per caso per ciascuno.
Avendo altresì BIANCHINI contabilmente giustificato l'esborso della cifra da mettere a disposizione del BOLOGNINO attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti nelle modalità indicate nel successivo capo di imputazione sub 92) e segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe emetteva, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva al pagamento tramite bonifico bancario;
- il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, come acconto per il pagamento di altre fatture per operazioni inesistenti;
- FLORO VITO Gianni procedeva al prelievo contante di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture);
- BELFIORE procedeva infine a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.

Concorrendo altresì:

- **BIANCHINI** Alessandro, figlio di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al padre, in particolare per aver gestito l'impiego dei predetti operai in qualità di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
- **BRAGA** Bruna, moglie di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile

apporto al marito, in particolare per aver gestito consapevolmente la parte amministrativa e contabile del meccanismo fraudolento sopra descritto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e intrattenendo in tal senso rapporti diretti con BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe.

Con le aggravanti di cui all'art. 603 bis co.3 n. 1 e 3, per aver gestito un numero di lavoratori reclutati superiore a tre e per aver commesso il fatto esponendo i dipendenti intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3, per essere il fatto commesso da persona appartenente all'associazione di cui all'art. 416 bis. (intesi BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, ALLELUIA Lauro, GIGLIO Giuseppe,

FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 per aver concorso nel reato in numero di più di cinque. Con l'aggravante dell'art. 112 n. 2 per BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale (BIANCHINI) al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

Fatti commessi in Montecchio Emilia (RE) e territorio della provincia modenese in data successiva e prossima al maggio del 2012.

91 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio *In concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991, perché avendo ottenuto l'appalto, tra l'altro, per la rimozione di macerie del terremoto avvenuto in Emilia nel maggio 2012,

con più operazioni e attività continuative organizzate, effettuavano operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti, volontariamente non procedendo alla distinzione dei rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto.

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna in qualità di soci e BIANCHINI Alessandro in funzione di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere, con tali condotte e al fine di conseguire un ingiusto profitto, utilizzato materiale contenente amianto (in breve MCA), previa miscelazione di tale rifiuto pericoloso con terre da scavo, per pavimentare/stabilizzare:

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in via I maggio frazione San Biagio,
- l'area prossima al Cimitero del capoluogo di San Felice sul Panaro in fregio a Piazza Italia (via Milano);
- l'area prossima al campo di accoglienza sito in Massa Finalese via Barbieri;
- l'area prossima alla caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro;
- l'area del cantiere edile sito all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro (capannone Phoenix).

Per avere altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi contenenti amianto, nelle seguenti zone:

- area esterna alla scuola media secondaria "Zanoni" di via Pederzoli a Concordia sulla Secchia;
- area destinata a verde della scuola primaria Dante Alighieri sita in via Dorando Pietri a Mirandola;
- area destinata a verde della scuola Castelfranchi/Frassoni in via Comunale Rovere a Finale Emilia;
- area cortiliva della scuola secondaria "Carducci" di Reggiolo (RE) ;

e per aver effettuato attività di recupero dei rifiuti - (fra cui lastre di fibrocemento, peraltro simili all'amianto, miscelate con terre da scavo) acquisiti con i codici 170101 (cemento) e 170904 (rifiuti misti da attività di

demolizione e costruzione) - per realizzare MPS, violando le prescrizioni del D.M.05/02/1998 PARAGRAFO 7.1.4 e allegato C

Circolare Ministero Ambiente del 15.7.2005 N. ul/2005/5205, nonché in violazione dell'Autorizzazione Provinciale, punti 17 lettera a), 21 e 22, e dei limiti massimi di quantitativi detenibili in stoccaggio.

In particolare:

- le consegne di riciclato nei luoghi di utilizzo (in particolare opere pubbliche) non sono state accompagnate da documentazione e neppure da DDT (le quantità sono ricavabili approssimativamente solo dai computi metrici estimativi dei relativi progetti);
- le prove di conformità non sono state eseguite caratterizzando le prestazioni dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti suddivisi in lotti, rappresentanti la produzione di una settimana e dimensione massima di 3000 metri cubi;
- all'interno dell'azienda Bianchini non sono distinguibili le aree di conferimento rifiuti da quelle di messa in riserva,
- non sono presenti apposite cartellonistiche indicanti i codici CER ritirati da terzi e prodotti in loco e le ex MPS stoccate;
- tratteneva in deposito presso l'azienda 7500 tonnellate di fibrocemento frantumato e 200.000 tonnellate di

rimanente rifiuto ben oltre il limite di stoccaggio massimo istantaneo consentito (65.000 tonnellate).

PASSIATORE Francesco, geometra assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere concorso con i predetti utilizzando, per lo scavo e la stabilizzazione del nuovo sito stradale della tangenziale di Sermide (appalto vinto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con importo di aggiudicazione pari a 1.233.847,949 euro), materiale contaminato da amianto, poi dallo stesso occultato mediante nulloggio e copertura con cemento, così da precludere un futuro controllo da parte degli organismi preposti.

ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro, per avere occultato in data 21.10.2012, mediante una gettata di magrone di circa due centimetri, materiale contaminato da amianto precedentemente utilizzato per la stabilizzato del cantiere edile sito all'incrocio fra via L. da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro, al fine di ostacolare coesamente i successivi rilievi fiscali da parte dell'ARPA che, in data 18.10.2012, aveva appurato la presenza di amianto nel sito mediante un prelievo di tipo conoscitivo.

BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe per essere, in qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo 1), i referenti e gli intermediari delle prestazioni lavorative fornite anche da ALLELUIA Lauro in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, come descritto al precedente capo d'imputazione, mediazione la quale traevano l'ingiusto profitto ivi descritto consentendo consapevolmente la commissione delle condotte sopra descritte (tanto da concedere un "premio" ai lavoratori che si erano occupati dell'amianto).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'associazione di cui al capo 1, attraverso la prestazione d'opera di ALLELUIA Lauro, favorendone in generale il più saldo radicamento del potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da esso controllati e garantendo un guadagno.

Fatti commessi in San Felice sul Panaro, Concordia s/S, Mirandola, Finale Emilia, Reggiolo e Sermide nell'anno 2012 e accertati fra l'autunno 2012 e il gennaio 2013.

92 - BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe) e BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, organizzato un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti concordando ogni passaggio simulato al fine di giustificare l'esborso del denaro che la BIANCHINI COSTRUZIONI

metteva a disposizione del BOLOGNINO, per il pagamento degli operai e per il trattenimento di quanto di sua spettanza, oltre che per consentire alla stessa BIANCHINI s.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Segnatamente concorrendo:

- GIGLIO Giuseppe emettendo, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fatture per operazioni inesistenti da €. 38.732,10, avente progressivo nr. 91 del 31.08.2012 in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva, in data 04.10.2012, al pagamento della stessa mediante bonifico bancario identificato dal CRO 053874643222703 verso il conto corrente postale nr.1005722077 intestato alla TRASMOTER srl. Nella stessa data, il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, mediante postagiro verso il conto corrente postale nr. 1001530508 intestato a IMMOBILIARE TRE SRL, avente come causale l'acconto per il pagamento di altre fatture ragionevolmente false,

- FLORO VITO Gianni procedendo, in data 04.10.2012, al prelievo contante di 9.500 euro della predetta somma e trasferendo 27.000 euro sul conto corrente nr. 1001577004 della società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e sempre mediante postagiro,
- BELFIORE Carmine procedendo infine, nella stessa data, a monetizzare la commessa mediante l'esecuzione di cinque prelievi, al fine mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele,
- GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, trattenendo a conclusione delle predette transazioni la somma di 2000 euro a titolo di "commessa" per l'operazione eseguita;
- BOLOGNINO Michele organizzando e dirigendo la cooperazione nel reato dei suddetti indagati.

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna per avere concorso con gli altri nell'approntare il sistema fittizio di fatturazione al fine di poter evadere l'iva e comunque per consentire il pagamento per contanti dello stipendio agli operai e il costo dell'intermediazione di BOLGNINO Michele e dei suoi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'articolazione 'ndranghetistica emiliana che, attraverso la collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI ed il fraudolento meccanismo fiscale di cui al precedente capo, trovava la possibilità di radicare più solidamente il potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da esso controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

Fatti commessi in Gualtieri, Montecchio Emilia, San Felice sul Panaro e Reggio Emilia tra il settembre e il dicembre del 2012.

93 - **BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro e SCOZZAFAVA Antonio** *in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Reato p. e p dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p 21 L. 646/82, perché, avendo ottenuto la BIANCHINI

COSTRUZIONI s.r.l. l'appalto dal Comune di Finale Emilia per l'ampliamento del cimitero del capoluogo di quel centro (importo complessivo dell'appalto 450.000 euro, assegnato con determinazione nr.114 del 17.02.2012 dal Comune di Finale Emilia), senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante si accordavano affinché l'esecuzione delle opere venisse gestita da BOLOGNINO Michele, che ne affidava a sua volta la materiale esecuzione a SCOZZAFAVA Antonio. Realizzando, con tale condotta, concessione di fatto di sub appalto senza autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente acquisizione di un ingiusto profitto.

Segnatamente concorrendo:

- BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, in qualità di soci e direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricevevano formalmente l'appalto per l'ampliamento del cimitero capoluogo di Finale Emilia e, senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante, ne affidavano l'esecuzione a BOLOGNINO Michele, accettando altresì che questi trasferisse l'incarico ricevuto alla ditta A.S. COSTRUZIONI di SCOZZAFAVA Antonio per la realizzazione delle opere;
- BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio, avendo il primo ricevuto illegalmente il sub appalto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, per poi affidarne interamente al secondo la materiale esecuzione delle opere con le medesime illegittime modalità;
- RICHICHI Giuseppe, quale uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al predetto, partecipava alle riunioni in cui venivano discussi i dettagli dell'operazione e la contabilità relativa alle spettanze di SCOZZAFAVA;
- ALLELUIA Lauro, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al BOLOGNINO, quale suo "rappresentante" presso i cantieri in cui operavano per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI e,

segnatamente, coadiuvandolo nella contabilità relativa alla prestazione fornita da SCOZZAFAVA in Finale Emilia in data anteriore e prossima al mese di luglio 2012

93 bis - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI Nicola

Del reato p. e p. dagli **artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991,** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. C.F. 01969320363 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) esercitante come oggetto sociale l'attività di lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori di movimento terra, sistemazione strade ed argini ecc. -- a BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI

Nicola, che accettavano, essendo invece **BIANCHINI** Augusto e **BRAGA** Bruna gli unici effettivi titolari; in particolare, **BIANCHINI** Augusto e

BRAGA Bruna, quest'ultima anche per conto della **DUEAENNE** S.a.s. **DI BRAGA BRUNA & C.**, attribuivano fittiziamente le seguenti quote societarie:

- in data 31/07/2013, a **BIANCHINI** Alessandra (11%, pari a euro 110.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto;
- in data 31/07/2013, a **BIANCHINI** Nicola (38%, pari a euro 380.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto;
- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Alessandra (29%, pari a euro 290.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BRAGA Bruna;
- in data 31/07/2013, a **BIANCHINI** Nicola (2%, pari a euro 20.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da DUEAENNE S.a.s. **DI BRAGA BRUNA & C.**, rappresentata da BRAGA Bruna

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., di nominali euro 1.000.000, era così ripartito: BRAGA Bruna titolare di una partecipazione di nominali euro 200.000 pari al 20% del capitale sociale, BIANCHINI Alessandra titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del capitale sociale, e c BIANCHINI Nicola titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del capitale sociale.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 31.07.2013.

93 ter - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro

Del reato p. e p. dagli **artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., nonché per sostituire la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. in termini di operatività nell'acquisizione di appalti pubblici su

Finale Emilia (la predetta S.r.l., era stata messa in discussione a seguito del rinvenimento di amianto in numerosi siti della ricostruzione post terremoto, in cui aveva operato, venendo successivamente esclusa anche dalla White List istituita presso la prefettura di Modena, con provvedimento di rigetto nr. 17162/2013/Area1 datato 18.06.2013),

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità dell'impresa individuale IOS DI

BIANCHINI ALESSANDRO (C.F. BNCLSN83S24F240K), con sede a San Felice sul Panaro (MO), via del Commercio nr. 212 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale l'attività di *costruzione e riparazione di edifici civili, industriali, rurali, commerciali, loro manutenzione ed opere accessorie; costruzioni di opere pubbliche (opere infrastrutturali) quali fognature pubbliche, demolizione di edifici, preparazione di cantieri edili e sistemazione del terreno (movimento terra); noleggio di macchinari ed attrezzature con operatore; noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili; coordinamento di cantieri edili; misurazioni, rilevazioni ecc.* — a BIANCHINI Alessandro che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1)

Fatto commesso in San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 22.07.2013.

93 quater – BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola

Del reato p. e p. dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C – C.F. 02684580364* (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività immobiliare: acquisto e vendita di immobili, gestione ed amministrazione degli stessi, acquisto e vendita di fondi rurali, locazione di immobili

— a **BIANCHINI** Nicola, che accettava; essendo invece **BIANCHINI** Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari; in particolare, BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza ed accordo da parte di BRAGA Bruna, attribuiva fittiziamente le seguenti quote societarie:

- in data 11/11/2013, a BIANCHINI Nicola (50 %, pari a euro 5.164,57), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto.

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale e la struttura della società predetta era la seguente:

- **BRAGA Bruna**, SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 30.11.2000 (rappresentante dell'impresa), con una quota pari a **5.164,57 euro;**
- **BIANCHINI Nicola**, SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 11.11.2013, con una quota pari a

5.164,57 euro.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in date antecedente e prossima al 31.07.2013.

93 quinquies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente alla *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* attribuivano fittiziamente la proprietà di **un appartamento** (A/2) e **nr. 3 box/garage** (C/7), in via Ciro Menotti nr 130 come sotto catastalmente indicati:

N.	Diritto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	11	cat. C/6	1	15 mq	Euro:27,89
2	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	27	cat. C/6	4	19 mq	Euro:55,93
3	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	57	cat. C/2	2	6 mq	Euro:9,61
4	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, 130 Piano 2	45	683	68	cat. A/2	2	4,5 vani	Euro:406,71

- beni ceduti con atto di compravendita del 12.03.2014 (Nota presentata con Modello Unico n. 4972.1/2014 in atti dal 24/03/2014 Repertorio n. 4451 Rogante: Matteri Formiana Sede: Modena) al valore dichiarato complessivo di euro 58 660 dalla *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* a BIANCHINI Alessandro, che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi proprietari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1)
Fatto commesso in Modena il 13.3.2014

93 sexies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente alla *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* attribuivano fittiziamente la proprietà di **un appartamento** (A/2) ed **un box/garage** (C/7), in via Scappina nr. 21:

N.	Catasto	Titolarità	Dati identificativi	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA SCAPPINA, 21 Piano T	45	333	11	cat. C/6	7	14 mq	Euro:66,52
2	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA SCAPPINA, 21 Piano T-2	45	333	21	cat. A/2	3	4 vani	Euro:423,49

- beni ceduti con atto di compravendita del 23/06/2014 (Nota presentata con Modello Unico n. 12581.1/2014 in atti dal 22/07/2014 Repertorio n.: 270461Rogante: Vincenzi Paolo Sede: Carpi) al valore dichiarato complessivo di 56.597 euro **dalla** *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* a **BIANCHINI** Nicola, che accettava; essendo invece **BIANCHINI** Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi proprietari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Carpi il 23.6.2014

93 septies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandra
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies **Legge n.** 356 del 1992, 7 **L.** 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., **BIANCHINI** Augusto e BRAGA Bruna, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente
alla *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* attribuivano fittiziamente la proprietà di un **un appartamento** di tipo economico (A/3), in via Degli Estensi:

N.	Catasto	Titolarità	Dati identificativi	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA DEGLI ESTENSI, Piano T - 0001	46	18	2	cat. A/3	1	4,5 vani	Euro:195,22

- beni ceduti con atto di compravendita del 23/06/2014 Nota presentata con Modello Unico n. 12582.1/2014 in atti dal 22/07/2014 Repertorio n: 270462 Rogante: VINCENZI PAOLO Sede: CARPI) al valore dichiarato complessivo di 22.548 euro dalla *DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.* a **BIANCHINI** Alessandra, che accettava; essendo invece **BIANCHINI** Augusto e **BRAGA** Bruna gli unici effettivi proprietari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Carpi il 23.6.2014

94 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), ROCCA Antonio, LOPRETE Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro *in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, OPPIDO Raffaele, RICHICHI Giuseppe - OMISSIS (giudicati separatamente)*

Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con artifici meglio sotto indicati, inducendo in errore ROSSI Luca amministratore unico della SERENA REAL ESTATE spa circa i reali contraenti e le modalità di pagamento e la solvibilità, determinavano che lo stesso cedesse alla SECAV UNIPERSONALE srl circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificati nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Onix di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucciolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 antico pavimento

come in parte specificati nella fattura n. 213 del 2.8.2012 emessa dalla SERENA REAL ESTATE srl nei confronti della SECAV UNIPERSONALE srl (riportante una parte dei medesimi pari a circa 43.00 mq)

Ciò avveniva in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti, all'esito del quale veniva ottenuta e realizzata la materiale apprensione dei beni in zona emiliana per la successiva rivendita sia in Emilia che in Calabria.

Con la cessione finale di parte delle piastrelle ad appartenenti a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a

Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca

'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica), mantenendone una parte a disposizione della stessa articolazione emiliana stoccandola presso il magazzino di Montecchio Emilia, in Via L. da Vinci (già uso a BOLOGNINO) e presso il magazzino della società SICE srl di Gualtieri, Via Bigi nr.8 (nelle disponibilità dei fratelli GIGLIO Giulio e Giuseppe).

Così producendosi il profitto della acquisizione del materiale edile sopra indicato del valore indicato in fattura di € 242.210,80 + IVA con pari altrui danno, non essendovi stato alcun pagamento per essere stati consegnati al ROSSI assegni poi risultati non coperti ed essendo la società Secav Unipersonale srl fallita il 6.12.2012.

(I beni oggetto della vendita da parte della SERENA REAL ESTATE srl erano rinvenuti nella primavera del 2012 nel capannone di proprietà della medesima società, sito in Asola via Toscana n. 17, in precedenza nella disponibilità della società HEVEA srl società fallita che, per il tramite del curatore fallimentare, non aveva reclamato la proprietà del materiale di cui il ROSSI Luca, rientrato in possesso del capannone, disponeva ponendolo in vendita).

Per il tramite di ROCCA Antonio il ROSSI Luca poneva in vendita le piastrelle sopra indicate e dopo alcune trattative non andate a buon fine, il ROCCA metteva in contatto il ROSSI con BOLOGNINO Michele il quale gestiva direttamente tutta la operazione mantenendo informato il ROCCA medesimo che, da ultimo, nel settembre del 2012, dopo che era risultato scoperto il primo dei titoli consegnati in pagamento consegnava un ulteriore titolo (sempre emesso da OPPIDO Raffaele per conto della SECAV Unipersonale srl) che di lì a poco veniva protestato determinando la querela depositata dal ROSSI il 15.9.2012 per truffa ed insolvenza fraudolenta.

Concorrendo nel reato:

- ROCCA Antonio fornendo le indicazioni a BOLOGNINO Michele in relazione alla possibilità di avere disponibilità del materiale sopra indicato, provenendo il medesimo da una situazione di dubbia proprietà ed essendo necessario procedere alla sua vendita in breve termine
- BOLOGNINO Michele, in qualità di organizzatore e promotore, acquisendo il suddetto materiale di provenienza illecita presso i magazzini della SERENA REAL ESTATE spa, grazie alla diretta intermediazione di LOPRETE

Giuseppe e ROCCA Antonio e coordinandone il trasporto presso i magazzini in Emilia mediante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dagli affiliati all'organizzazione 'ndranghetista emiliana (in particolare MUTO Antonio cl. 71, fratelli GIGLIO, fratelli VERTINELLI); ottenendo da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la possibilità di utilizzare la ragione sociale della SECAV Unipersonale srl (vds capo 85) e facendo emettere da OPPIDO Raffaele titoli (assegni) per il pagamento (5 assegni di cui il primo da € 24.200 a scadere il 30.8.2012 ed altri 4 da 50.000 a scadere 30.10.2012, 30.12.2012, 28.2.2013, 30.4.2013); spacciandosi sotto falso nome come IZZO Pasquale della SECAV e facendo tenere i contatti con il ROSSI e con il suo incaricato SANDRINI Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geom. SARTORI Stefano della SECAV; organizzando il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci n. 9; ottenendo da GIGLIO

Giulio e GIGLIO Giuseppe un spazio presso Gualtieri (RE) in via Bigi 8/11 sede della SICE srl nonché dei mezzi per il trasporto; organizzando la cessione ulteriore del materiale come sotto indicato al capo di imputazione seguente (94 bis).

- BOLOGNINO Sergio seguendo le direttive del fratello e partecipando alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con ROSSI e SANDRINI spacciandosi per il Geom SARTORI della Secav
- VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) mettendo a disposizione di BOLOGNINO Michele e del sodalizio la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV Unipersonale srl che veniva utilizzata per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che consentissero la legittimità formale della circolazione dei beni
- OPPIDO Raffaele, quale prestanome dei VERTINELLI Palmo e GIUSEPPE (vds capo 85) sottoscrivendo tutti i titoli di credito utilizzati in pagamento, nella consapevolezza della loro scopertura.
- LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio perché, già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle di illecita provenienza, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro intermediazione, che creava il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, ROSSI Luca e SANDRINI Davide, e seguendo tutte le fasi successive dell'azione.
- MUTO Antonio (cl. 71), VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1952), GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, contribuendo alla realizzazione del disegno criminoso mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in particolare il

GIGLIO mettendo a disposizione dell'organizzazione il deposito della SICE srl sopra indicato.

- FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, avendo i primi due violato i sigilli apposti presso il capannone della SICE s.r.l. (sito a Gualtieri in Via Bigi nr.8, di fatto riconducibile a GIGLIO Giuseppe), al fine di agevolare l'ennesimo prelievo di piastrelle da parte di un autista di BUTTIGLIERI (come descritto al capo 94 bis), ed il RICHICHI per aver coordinato la cooperazione nel reato dei suddetti indagati per conto di BOLOGNINO Michele, con ciò consentendo il definitivo impossessamento dei beni e la realizzazione del profitto del reato essendo a disposizione del BOLOGNINO e degli altri indagati;

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'associazione di cui al capo 1 nonché delle articolazioni 'ndranghetistiche cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto cagionando a ROSSI Luca e alla società SERENA REAL ESTATE s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità (richiesta di insinuazione al passivo della società SECAV Unipersonale srl per € 293.075,07)

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

Fatto commesso nelle provincia di Reggio Emilia (Montecchio Emilia e Gualtieri) dal maggio al settembre 2012

94 bis - BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario, *in concorso con OPPEDISANO Giuseppe Domenico, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, ricevevano, al fine di trarne profitto e con modalità e forme tali da ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, consapevoli della provenienza del delitto di truffa aggravata di cui al capo che precede (capo 94) gran parte di un quantitativo di circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificato nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Dunker piscine artisdnicciolo;
- Tozz Sarrere 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 attico pavimento

ciascuno per la parte di competenza come sotto indicato, in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti all'esito della commissione del delitto di cui al capo precedente (94) quando venivano cedute parte delle piastrelle da parte di appartenenti alla 'ndrina emiliana (concorsi nel reato che precede) a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica).

Concorrendo

- GUALTIERI Antonio, non essendo concorso nel reato che precede, fungendo da intermediario con GRANDE ARACRI Nicolino nelle fasi preliminari dei trasporti che BOLOGNINO Michele stava organizzando alla volta di Cutro, adoperandosi altresì attivamente col predetto BOLOGNINO nella ricerca di potenziali compratori reggiani cui cedere le piastrelle d'illecita provenienza;
- GRANDE ARACRI Nicolino per aver ricevuto, anche grazie al contributo di GUALTIERI Antonio, parte del materiale per circa 25.000 mq;
- URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico perché, in virtù della "sinergia criminale" instaurata con BOLOGNINO Michele, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle da parte di BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Ionica, creando, attraverso la loro intermediazione, il diretto contatto tra BOLOGNINO Michele e il suddetto BUTTIGLIERI proprio al fine della cessione delle piastrelle anche a quest'ultimo;
- BUTTIGLIERI Salvatore, per aver ricevuto, grazie al contributo di URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, una considerevole parte delle piastrelle in argomento, stimabile in circa 24.000 mq

(utilizzando società nella sua disponibilità)

Tutti ottenendo la materiale disponibilità del materiale presso i depositi emiliani di Montecchio Emilia e di Gualtieri

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte delle articolazioni 'ndranghetistiche emiliana, cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

In Montecchio Emilia e Gualtieri dal settembre al dicembre 2012

95 - FLORO VITO Antonio, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio cl. 1971 *in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicano separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr 1 e , 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o del suo cantiere, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad

uno stato di grave soggezione e paura, intimavano a DALL'ARGINE Marcello, in qualità di titolare della società VESTA s.r.l. committente dei lavori del cantiere sito in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, di far fronte ai mancati pagamenti della società IMPREDIL s.r.l. gestita in loco da DE LEONARDIS (società appaltatrice e direttrice dei lavori), in particolare nei confronti delle ditte degli indagati, ai quali erano stati affidati lavori in sub appalto, quantificabili in 10.000 euro nei confronti di SESTITO Salvatore, 8.600 euro nei confronti di FALSETTI Rosario, 2.200 euro nei confronti di MUTO Antonio (cl. 71) ed almeno 8.500 nei confronti di SILIPO Antonio (in quest'ultimo caso nella piena consapevolezza del fatto che i lavori oggetto dei SAL depositati dal SILIPO ed oggetto delle richieste erano maggiorati rispetto a quanto effettivamente svolto).

Minaccia consistita nell'aver SILIPO Antonio ventilato a DALL'ARGINE Marcello l'ipotesi di bloccargli il cantiere e facendogli chiaramente comprendere che anche gli altri creditori erano soggetti appartenenti al suo stesso sodalizio e con le potenzialità criminali sufficienti per creargli problemi, accrescendo così lo stato di timore nella persona offesa, che si adoperava in ogni modo per risolvere il problema, supplicando SILIPO Antonio di non compiere atti vandalici o intimidatori all'interno del cantiere (" .. niente... io arrivato a suo punto... vedi che io vado e spiano Antò.. te lo dico che vado... vado.. che lui si pensa che viene le spalle... tiene... no.. gli ho detto che domani mattina... se no siamo là... e gli blocco il cantiere .. gli blocco... e non se ne parla più!... perché Antò gli dico... tu vedi che mai sbagliato indirizzo... io vado... vado tosto Antò... te lo dico che vado tosto.. se ti dovesse chiamare gli dici... hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli dici...") -- ("... Antonio.. però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine,.. glielo dici... garantisco io... per questi soldi... tu mi stai perché non succedano casini... ed io ti garantisco che...") -- (".. tu gli devi dire.. ma forse non hai capito chi è Silipo qua... gli devi dire . eh... ma digli questo... digli... dagli che facciano il bonifico entro oggi.. e si mettono a posto le cose..." no... no... te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso.. perché se gli dico a. . fanno a... se gli dico b fanno b,.. quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...").

Concorrendo FLORO VITO Antonio, perché espressamente incaricato dal suocero LAMANNA Francesco, esponente di assoluto rilievo dell'associazione mafiosa come indicato al capo sub 1), di fungere da coordinatore dei lavori svolti da imprese a lui ricollegabili e indicato da MUTO Salvatore ai committenti come il riferimento

per ogni problema (...però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... - tu gli devi dire a loro glielo devi dire:
"ragazzi . che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"...), approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio, in nome e per conto dei sodali. Concorreado SILIPO Antonio per avere, in accordo con FLORO VITO Antonio, effettuato minacce costanti per costringere DALL'ARGINE Marcello ad assumersi l'onere di pagare quanto da lui preteso (come detto maggiorato rispetto al dovuto) e quanto preteso da FLORO VITO e SESTITO in particolare, sottolineando in ogni occasione di parlare a nome di tutti, rivendicando così l'appartenenza ad un unico gruppo criminale.
Concorreado SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio (cl. 71) per essersi consapevolmente avvalsi delle minacce materialmente effettuate da SILIPO Antonio e dalla sua complessiva condotta tenuta nei confronti in particolare del DALL'ARGINE, conoscendone la sua appartenenza ad un'associazione a delinquere di matrice ndranghetista, ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi intimidativi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.
Riuscendo ad ottenere il pagamento di quanto richiesto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.
In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2012.

REIMPIEGO E FRODI FISCALI

96 - RIILLO Pasquale, CURCIO Giuseppe, VULCANO Mario, PELAGGI Francesco e BUSIA Marco *in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulia, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, CURCIO Domenico, CRUGLIANO Gianluca, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendosi intestatari di quote di partecipazione societaria, costituendo ad hoc le società medesime, ovvero mutando il loro oggetto sociale al fine di renderle utili all'attività sotto descritta, ovvero comunque mettendo a disposizione le strutture societarie anche formalmente a medesimi riconducibili, ovvero dagli stessa controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato, (tutti essendo estranei alle associazioni di stampo mafioso di seguito indicate ovvero essendo taluni appartenenti ad associazioni mafiose distinte ed autonome dalle medesime, ed in particolare a quella di cui al capo 1)
consentivano l'impiego di denaro ovvero impiegavano direttamente denaro - per importi di alcune centinaia di migliaia di euro) provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dai delitti fine dell'associazione medesima, tra cui plurime estorsioni ed usure, nonché reati fiscali relativo all'associazione di stampo mafioso degli ARENA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui sussistenza è stata accertata con sentenze n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996) ed anche, per effetto dei mutati equilibri criminali, relativo all'associazione mafiosa dei NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui esistenza è accertata con sentenza n. 1812/03 del 19.12.2003 passata in giudicato il 06.03.2007 - operante anche nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Pavia e Crotone - periodo dal gennaio 2004 al novembre 2009 riferimento procedimento nr. 936/06 DDA di Catanzaro)
nonché dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento
Scavo Mario n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, per quest'ultima regione segnatamente nelle province di Piacenza e Reggio Emilia, - come già accertato: - nell'ambito del p.p. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna - "op. Grande Drago"-con sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati e con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il 18.12 2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati; nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra" – con sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, , divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati e con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 rg sent

Corte d'Appello di Bologna diventata irrevocabile il 8.4.2014 per alcuni imputati), in attività economiche e finanziarie come sotto meglio specificato.
Dopo la prima fase posta in essere dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino agli inizi del 2008 (così come accertato dalla sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 19896/10 R.G.N.R – op. Point Break, emessa il 25.06.2012 dal Tribunale di Modena, confermata il 16.09.2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2013/3168 R.G. App.), ed a seguito del fallimento delle società inizialmente utilizzate per la realizzazione del meccanismo delle "frodi carosello" (in particolare Point One s.p.a. ed Elite Trading s.r.l.) e quindi della estrema difficoltà se non impossibilità di proseguire l'attività ed adempiere agli obblighi contratti con le associazioni mafiose sopra indicate dopo che GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, in quanto organici alle dinamiche delle cosche ARENA e NICOSCIA/GRANDE ARACRI, mettevano a disposizione del PELAGGI Paolo i capitali necessari per far ripartire l'attività e quindi produrre reddito, con l'ausilio degli altri correi, utilizzavano una nuova struttura di imprese, incentrata principalmente sulla seguenti società (in parte preesistenti ed in parte costituite ad hoc):
- I.N.T. S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita il 10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, socio unico e amministratore.
- SICE S.r.l. (FALLITA il 26.9.2012), con sede a Montecchio Emilia (RE), Strada Caterno nr. 12 e sede operativa ed amministrativa a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, rappresentata a partire dal 28.04.2006 dal socio unico ed amministratore CURCIO Domenico;
- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita con atto del 15.12.2009 dalla S.I.C.E. S.r.l., rappresentata da CURCIO Domenico, amministratore unico di entrambe le società, essendo la prima partecipata totalmente dalla seconda; - costituita ad hoc;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Parma, via Augusta Ghidiglia nr. 6/A, costituita il 15.01.2010 con capitale sociale diviso equamente tra i soci GIGLIO Giuseppe, nominato anche Amministratore Unico, e RILLO Pasquale; costituita ad hoc,
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio dello Studio VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI SA di Lugano (mandatario) in forza di quattro mandati fiduciari, sottoscritti il
  12.06.2009 da SALWACH Michael (con l'incarico di Direttore), PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO
  Pasquale (mandanti), ai quali era riconosciuta una quota societaria del 10% a favore del primo e del 30% ciascuno a favore dei rimanenti azionisti (il capitale era di 50.000 USD), costituita ad hoc;
- MT TRADING Ltd. contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza del mandato fiduciario, sottoscritto a partire dal 14.11.2003 da PELAGGI Paolo (la MT cessava le attività il 31.12.2008);
- MB TRADING S.r.l., con sede a Boretto (RE), via Roma nr. 20/A, costituita il 09.02.2010 dal socio unico ed amministratore BUSIA Marco, di fatto gestita unitamente a VULCANO Mario; costituita ad hoc;
- RUFFO S.r.l. (IN FALLIMENTO), già con sede a Sona (VR), via Molinara nr. 9, il cui capitale sociale era completamente detenuto, tra il 21.05.2009 ed il 06.05.2010, da VULCANO Mario, nello stesso periodo nominato, altresì, presidente del consiglio di amministrazione;
- GPZ TRADING S.r.l., già con sede a Milano, Piazza Quattro Novembre nr. 4, il cui capitale sociale era riconducibile, tra il 29.10.2009 ed il 24.03.2010, a BERTOCCO Erika, nominata altresì amministratore, e VECCHI Daniela;

tutte indifferentemente impiegate in varie attività, in quanto controllate unitariamente dagli indagati, che assicuravano la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" e "frodi carosello" descritte nei capi di imputazione che seguono.
Gli indagati oltre ad una minoritaria attività lecita di vendita di merce gestivano attraverso il complesso societario predetto un'ampia attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che garantiva compensi pari a circa il 5/10% dell'importo fatturato; inoltre, tramite le fatture per operazioni inesistenti accedevano abusivamente al credito bancario e delle società di factoring e chiedevano indebiti rimborsi per crediti IVA, nonché utilizzavano società che maturavano debiti e quindi venivano abbandonate al fallimento con condotte plurime di bancarotta (SICE srl in particolare).
In tal modo era garantito l'investimento del denaro e dei beni in attività economica e conseguentemente la redditività dello stesso a favore primariamente delle stesse associazioni di stampo mafioso sopra citate, in particolare organizzando un sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, che prevedeva una serie di passaggi documentali
(suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture ed accreditando la circolazione di beni che in realtà o erano inesistenti o possedevano qualità affatto diverse e di minor pregio rispetto a quelle dichiarate; il sistema era utilizzato anche per consentire, previo pagamento di un compenso (sulla base del 5/10 % del fatturato) a società terze, di evadere il pagamento delle imposte dovute
Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e

ponendo in essere la descritta attività al fine di ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

E segnatamente:

- condotta organizzata da PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, che oltre a curare i rapporti con le associazioni mafiose, gestivano l'investimento del denaro, mediante l'organizzazione concreta delle attività, lecite ed illecite, (dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito, all'organizzazione anche di dettaglio dell'intera attività coordinando e dirigendo l'azione degli altri indagati), compiute attraverso le società coinvolte nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, ed in particolare della I.N.T. S.r.l. (per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva), C.D.J. TECHNOLOGY S.r.l. (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010, limitandosi per lo stesso anno alla sola comunicazione IVA, con un credito d'imposta pari a 149.710 euro), S.I.C.E. S.r.l. IN FALLIMENTO (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, relativa all'anno d'imposta 2010, l'impresa ha dichiarato un credito IVA pari a 61.176 euro), le società ticinesi MT TRADING Ltd. utilizzata per un breve periodo del 2008, poi sostituita dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., MB TRADING S.r.l. (l'impresa risulta evasore totale non avendo mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi, né tanto meno aver mai eseguito alcuna comunicazione IVA), RUFFO S.r.l., IN FALLIMENTO, (l'impresa ha omesso la presentazione delle dichiarazioni reddituali ed i quadri IVA per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010); GPZ TRADING S.r.l. (per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva);
- concorrendo GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche,

  partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società S.I.C.E. S.r.l. (formalmente amministrata da CURCIO Domenico), la quale dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di falsa fatturazione che determinava delle uscite contabili e finanziariamente in perdita, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012;
- concorrendo nel reato SALWACH Michael, direttore e socio al 10% della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (capitale di 50.000 USD) – che funzionava da cartiera – avendo ruolo anche decisionale e strategico in relazione alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della MULTI MEDIA CORPORATE; prestando inoltre la sua collaborazione, seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, nell'attività quotidiana delle società;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.J. TECHNOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI

  Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari), effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi prestanome di quest'ultimo nella gestione della società I.N.T. S.r.l. dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato VULCANO Mario che, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, provvedeva all'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione delle società cartiere RUFFO S.r.l., del quale risultava socio ed amministratore, e MB TRADING S.r.l., formalmente riconducibile a BUSIA Marco, analogamente partecipava alle fittizie spedizioni di merci e all'esecuzione delle movimentazioni bancarie;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di

  fatturazione per operazioni inesistenti, effettuava le movimentazioni bancarie accompagnando CURCIO Domenico, si occupava delle consegne e della spedizione delle merci,
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo, impiegato in seno alla CORE TECHNOLOGY S.r.l., partecipava attivamente al sistema delle fatturazione per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione dello zio, nonché di GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, nella predisposizione

delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACE Michael Stanley, disponendo altresì del diritto di firma sui conti correnti, accesi presso la Credit Suisse (c/c nr. 0356-1021656-0) e la Clariden Leu (c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US) intestati alla predetta impresa sui quali erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali riconducibili alle frodi carosello;
- concorrendo nel reato CRUGLIANO Gianluca, impiegato in seno alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, che partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione di SALWACH Michael Stanley e PELAGGI Paolo, nella predisposizione delle fatturazioni per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;
- concorrendo nel reato NIGRO Barbara, già impiegata nelle attività condotte in seno alle società modenesi POINT ONE S.p.A. ed ELITE TRADING S.r.l., continuava a partecipare attivamente, sempre per conto di PELAGGI

  Paolo, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'impresa C.D.I. TECHNOLOGY

  S.r.l., partecipando al sistema delle frodi fiscali con la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, l'organizzazione delle finte spedizioni, la predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari, il controllo delle medesime movimentazioni, la tenuta della contabilità fiscale della predetta impresa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con condotta commessa dai primi mesi del 2008 ai primi giorni del luglio 2010, nelle provincie di Reggio Emilia e province limitrofe.

97 - BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale, e VULCANO Mario *in concorso con CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, PEZZATTI Sergio, CRUGLIANO Gianluca, PELAGGI Paolo, CURCIO Domenico, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, SALWACH Michael Stanley (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p, 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di consentire l'evasione di terzi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicevano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia II.DD. che IVA della CORE TECHNOLOGY s.r.l. elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. da parte delle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati.

Anno 2010: fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per complessivi 3.482.143,21 euro, emesse da:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro;
- G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.076.018,92 euro;
- GBN STRUTTURE S.r.l. per 48.139,92 euro,
- IT DISTRIBUTION SRL per 29.818,80 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro;
- SINK S.r.l. per 526.672,80 euro.

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e secondo le forme già indicate al capo sub 96) e segnatamente, in particolare:

- **PELAGGI** Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti e curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori delle società sopra elencate C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro; G.P.Z. TRADING S r l. per 1.070.018,92 euro; MINIMUM S r.l per 226 968,00 euro; essendo GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; e gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO
Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;

- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, amministratore legale della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che gestiva per nome e per conto di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, dei quali seguiva scrupolosamente le disposizioni nell'organizzazione delle false fatturazioni, mediante l'esecuzione delle finte spedizioni di merci e dei movimenti bancari sui conti correnti accesi a nome della predetta impresa, necessari a comprovare falsamente l'esistenza dei rapporti sottostanti le false fatture;

- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito, al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni il tutto anche in relazione alle operazioni sopra indicate che in fase precedente ovvero successiva vedevano la MB TRADING inserirsi nei piani di circolazione fittizia di merci e capitali;

- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista, collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;

- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle false fatturazioni, tenevano i contatti con le imprese fornitrici, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;

- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l., SINK, S.r.l. e MACRIOM S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;

- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in esser in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione come la RUFFO
S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r l. la , e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso
sopra richiamate;

tutti essendo pienamente consapevoli della attività generale del gruppo di società e della sua finalizzazione come contestate al reato sub 96)

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub
96).

Con condotte commesse in Parma con la dichiarazione dei redditi del 2011 relativa all'anno di imposta 2010.

98 - BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale, e VULCANO Mario *in concorso con CLAUSI Agostino Donato, CURCIO Domenico, CRUGLIANO Gianluca, GIGLIO Giuseppe,*

MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p, 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione sub 96), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti: utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto ai capi di imputazione precedenti e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 2.032.467,60 euro dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 278.694,00 euro;
- COMTEL S.r.l. per 194.820,00 euro;
- DORICART S.r.l. per 707.379,60 euro,
- KEIDEE S.r.l. per 75.600,00 euro,
- ONE S.p.A. per 596.004,00 euro;
- PROJECT COMUNICATION S.r.l. per 179.970,00 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 5.620.522,41 euro dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 349.008,00 euro;
- COMPUTEL S.r.l. per 197.568,00 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 1.550.472,10 euro;
- DORICART S.r.l. per 595.341,72 euro;
- IT DISTRIBUTION S.r.l. per 99.708,60 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 790.816,31 euro,
- ONE S.p.A. per 576.922,00 euro;
- SECURSERVICE ITALIA S.r.l. per 1.190.280,00 euro;
- SINK S.r.l. per 689.483,58 euro

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.070.018,92 euro dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 6.567.017,42 euro dalla M.B. TRADING S.r.l. nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.717.858,50 euro dalla MINIMUM S.r.l., con sede a Scandiano RE), nei confronti di:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 158.215,50 euro,
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 226.968,00 euro;
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per 1.332.675,00 euro;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 526.672,80 euro dalla SINK S.r.l., con sede a Reggio Emilia, nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l..

Gli indagati avevano organizzato un sistema di false fatturazioni, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture; il sistema era utilizzato per consentire, previo pagamento di un compenso, a società terze di evadere le imposte e per assicurare agli indagati un profitto.
Nella specie si evidenziano alcune operazioni fittizie per comprendere la loro tipologia ricorrente.

Operazione nr. 1

il 25.02.2010 la C.D.I. TECHNOLOGY acquistava dalla MB TRADING 1998 pen drive, poi rivendute (il 26.02.2010) alla CORE TECHNOLOGY. Contestualmente quest'ultima acquistava dalla G.P.Z. TRADING altre 202 pen drive dello stesso tipo, perciò il numero complessivo dei supporti di memorizzazione saliva a 2.200.
Nella medesima giornata, la CORE cedeva le pen drive alla PROJECT COMUNICATION (1.500 pezzi) e alla COMPU & GAMES (700 pezzi), le quali fatturavano alla MULTI MEDIA CORPORATE, con documento del 02.03.2010, la vendita delle pen drive, che nuovamente riunite erano cedute (con fattura antecedente, di data 01.03.2010) alla società belga TEMSAMANE bvba. Il 26.04.2010 (due mesi dopo) la vendita era annullata, con

emissione di nota di credito ICN a favore di TEMSAMANE; le pen drive erano quindi cedute a MB TRADING che il 28.04.2010 riceveva la relativa fattura al ribasso rispetto la precedente vendita effettuata a TEMSAMANE (la merce era restituita da TEMSAMANE presso il magazzino di Innsbruck, il 26.04.2010, con spedizione TNT. ben oltre l'avvenuta rimessa della stessa merce a MB
TRADING avvenuta l'8.04.2010).
Il giro documentale, iniziato il 25.02.2010 con MB TRADING, era chiuso con la stessa ditta. Nel dettaglio:
I/a)
Fattura nr. 5 del 25.02.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. inerente la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 95,05 € (rif. proforma nr. 5 del 25.2.10), dell'importo complessivo di 227.891,88 euro, di cui 37.981,98 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della MB TRADING S.r.l. (B.P.E.R., fil. di Poviglio c/c 1907399) un bonifico di 227.897,38 euro);
I/b)
Fattura nr. 1 del 26.02.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 96,95 € (DDT nr. 1 del 26.2.10 - Rif. FT 5 di acquisto
da MB TRADING 25.2.10), dell'importo complessivo di 232.447,32 euro, di cui 38.741,22 a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 232.447,32 euro);
I/c)
Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 96,95 €, dell'importo complessivo di 23.596,68 euro, di cui 19.583,9 euro a titolo di IVA e 80 euro a titolo di spese di trasporto (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking. fil. Reggio Emilia c/c 500084509) il 09.03.2010 eseguiva nei confronti della G.P.Z. TRADING S.r.l. (Unicredit Banca, fil. Locate di Trulzi c/c 100751076) un bonifico di 23.596,68 euro);
I/d)
Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di PROJECT COMUNICATION S.r.l. per la vendita di nr. 1500 pen drive 64 Gb - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 6 del 26.2.10), dell'importo complessivo di 179.970,00 euro, di cui 29.995 euro a titolo di IVA e 200 euro a titolo di spese di trasporto (al
30.06.2010, a parziale pagamento della fattura, risultava un solo bonifico dell'importo di 10.000 euro, eseguito il 05.05.2010, dalla PROJECT COMUNICATION S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit
Corporate Banking. fil. Reggio Emilia c/c 500084509), tanto che il 14.04.2010 (val. 15.04) l'operazione di anticipo fattura della somma di 102.582 euro, inizialmente accreditata sul c/c 134/01904190 della B.P.E.R. fil. Poviglio, intestato alla CORE TECHNOLOGY, era stornata con causale "fattura non pagata e radiata");
I/e)
Fattura nr. 8 del 26.03.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di COMPU & GAMES S.r.l. per la vendita di nr. 700 Pen drive 64 GB - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 7 del 26.02.10), dell'importo complessivo di 83.874 euro, di cui 13.979 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la COMPU & GAMES (Unicredit Banca d'Impresa, fil. Monselice) eseguiva nei confronti della CORE TECHNOLOGY (B.P.E.R. fil
Poviglio c/c 134/01904190) tre bonifici datati 30.03.2010 (50.324,40 euro), 01.04.2010 (23.549,60 euro) e 16.04.2010 (10.000 euro));
I/f)
Fattura nr. 40 del 02.03.2010 emessa dalla PROJECT COMUNICATION S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA
CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 1500 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 104,84 € (offerta Project del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 157.260 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 15.04.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della PROJECT COMUNICATION S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Feltre (BL) c/c 91830) un bonifico di 157.260 euro);
I/g)
Fattura nr. 435 del 02.03.2010 emessa dalla COMPU & GAMES S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA
CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 700 Pen Drive 64Gb OEM al prezzo unitario di 104,84 €, dell'importo complessivo di 73.388 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE

(Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 26.03.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della COMPU & GAMES S.r.l.
(Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Monselice c/c 30104876) un bonifico di 73.368 euro);
1/h)
Fattura nr. 11 del 01.05.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della TEMSAMANE bvba. per la vendita di nr. 2.200 Pen Drive USB 64 Gb Oem al prezzo unitario di 119,13 € (ordine Temsamane del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 262.086,00 euro, esente da IVA, (il 26.04.2010 era emessa nei confronti della TEMSAMANE bvba la nota di credito nr. 1CN, che annullava di fatto l'operazione);
1/l)
Fattura nr. 22 del 28.04.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della MB TRADING
S.r.l., per la vendita di nr. 2200 Pen Drive USB al prezzo unitario di 112,92 €, dell'importo complessivo di
248.624,00 euro, esente da IVA, la pagamento parziale della fattura, la MB TRADING S.r.l. il 23.06.2010 eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 237.995,50 euro);

Operazione nr. 2
Il giro aveva inizio il 21.05.2010 con C.D.I. TECHNOLOGY che acquistava da MB TRADING due partite di SD Card Kingston, composte rispettivamente da 1000 e 300 pezzi (le due fatturazioni emesse da MB TRADING risultavano prive dell'indicazione dei vettori e delle relative accettazioni dei prodotti). I supporti di registrazione erano quindi rivenduti, con due fatturazioni diverse a DORICART S.r.l., che poi li cedeva a MULTI MEDIA CORPORATE. Il giro di fatturazioni terminava nuovamente con MB TRADING alla quale, il 31.05.2010 la società ticinese rivendeva le SD in un'unica soluzione. Nel dettaglio:
2/a)
Fattura 147 del 21.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di
235.644,00 euro, di cui 39.274 a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);
2/b)
Fattura 35 del 21.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l. , per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 26 del 21.5.10 - Conferma ordine 100519001 del 19.5.10 - conferma acquisto mail 19.5.10) - Rif. FT 147 di acquisto da MB TRADING del 21.5.10, dell'importo complessivo di 237.120,00 euro, di cui 39.520 euro a titolo di IVA e 100 euro per spese di trasporto
(fattura non corrisposta);
2/c)
Fattura 157 del 24.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di
70.632,00 euro, di cui 11.772 euro a titolo di IVA (a parziale pagamento della fattura, il 17.06.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva nei confronti della MB TRADING (Cassa di Risp. Parma e Piacenza 6230 – 66260, c/c 40265591) un bonifico di 77.000 euro con causale "saldo FT 217 - Saldo FT 157 e acconto FT 53 (3.368,00 €)");
2/d)
Fattura 38 del 25.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 27 del 25.5.10 offerta mail del 18.5.10) - Rif. FT 157 di acquisto da MB TRADING 24.5.10, dell'importo complessivo di 71.100,00 euro, di cui
11.850 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);
2/e)
Fattura 1350/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 €, dell'importo complessivo di 211.320,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);
2/f)
Fattura 1349/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 € (DDT 2416/AR del 26.5.10), dell'importo complessivo di 63.396,00 euro, esente IVA (a pagamento della fattura, la MULTI

MEDIA CORPORATE (Clariden Leu Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 19.05.2010 eseguiva nei confronti della DORICART S.r.l (Banca Antonveneta S.p.A. - fil. Ancona, c/c 1463936) un bonifico di 63.408,56 euro),

2/g)

Fattura 28 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr 1300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 232,45 €, dell'importo complessivo di

302.185,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta)

Operazione nr. 3

Le operazioni che seguono sono anch'esse di natura circolare: i prodotti erano venduti inizialmente da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. a MINIMUM in esenzione di imposta (come da dichiarazione d'intento rilasciata da quest'ultima senza averne i requisiti), per tornare allo stesso punto di partenza a conclusione del giro documentale; i pagamenti erano spesso effettuati in anticipo o addirittura non eseguiti, sebbene si trattasse di ingenti somme di denaro

Nella prima operazione SECURSERVICE ITALIA cedeva a MINIMUM 650 Pen Drive al prezzo unitario di 129,50 euro, MINIMUM rivendeva tutto a MULTI MEDIA CORPORATE a 134 euro il pezzo, che a sua volta girava la fattura alla cartiera MB TRADING, applicando il prezzo unitario di 143 euro (le operazioni avvenivano tutte in esenzione d'IVA). MB TRADING, non effettuando alcun versamento d'IVA, poteva rivendere sottocosto le pen drive al prezzo unitario di 120,70 euro + IVA (144,84 euro) a C.D.I. TECHNOLOGY, che chiudeva il giro, cedendo i supporti magnetici a SECURSERVICE al prezzo di 122 euro +IVA.

I pagamenti erano effettuati a partire da quest'ultima transazione: il 31.03.2010 la SECURSERVICE effettuava il bonifico alla C.D.I. TECHNOLOGY, consentendole di incassare a ritroso gran parte degli altri pagamenti.

Il costo dell'operazione per SECURSERVICE, era di 10.985 euro, consistente nella differenza tra la fattura finale di riacquisto e quella iniziale di vendita (somma suddivisa tra MINIMUM, MULTI MEDIA, MB TRADING, CDI TECHNOLOGY) a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo della fattura in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 4.875 euro, consistente nella differenza tra l'IVA percepita nell'ultima fatturazione, pari a 15.860 euro, ed il costo dell'operazione.

I 10.985 euro erano chiaramente ripartiti tra le altre società coinvolte nel gioco e, più precisamente, considerando le differenze tra fatture di acquisto e di vendita: 2.925 euro per MINIMUM e 8.060 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (6.125 euro per MULTI MEDIA, 945 euro per MB TRADING, 990 euro per C.D.I. TECHNOLOGY). Nel dettaglio:

3/a)

Fattura 48 del 30.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINUMUM S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed, al prezzo unitario di 129,50 €, dell'importo complessivo di 84.175,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM;

3/b)

Fattura 11 del 30.03.2010 emessa da MINUMUM S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 134,00 €, dell'importo complessivo di

87.100,00 euro, esente IVA (il 13.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. I/C 8095 66510, c/c 40/40081) un bonifico di 87.100 euro),

3/c)

Fattura 18 del 06.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 143,40 €, dell'importo complessivo di

93.225,00 euro, esente IVA, di cui 150 euro per spese di trasporto (il 21.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 93.225 euro);

3/d)

Fattura 31 del 07.04.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 120,70 € + IVA (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10), dell'importo complessivo di 94.170,00 euro, di cui 15.695 euro a titolo di IVA e 20 euro per spese di trasporto (il

20.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva a favore della MB TRADING S.r.l (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 121.000,00 euro; il movimento bancario è comprensivo delle seguenti causali: Saldo FT 48 del 19.4.10

(20.448,00 €) - Saldo FT 31 del 07.04.10 (94.170,00 €) - saldo FT 58 del 20.04.10 (3.000,00 €) - acconto FT 28 del 22.03.10 (3.382,00 €));

3/e)

Fattura 11 del 26.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE ITALIA S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 122,00 € (DDT nr. 5 del 29.3.10 - Rif. FT 3; di acquisto da MB TRADING 7.4.10), dell'importo complessivo di 95.160,00 euro, di cui 15.860 euro a titolo di

IVA (il 31.03.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 14101) eseguiva a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 95.160,00 euro);

Operazione nr. 4

La transazione, che aveva ad oggetto 3000 pen drive Axxen, prevedeva un costo di partecipazione per SERCURSERVICE di 44.460 euro (differenza tra la fattura finale di riacquisto delle pen drive e quella iniziale di vendita), con un guadagno di 17.200 euro, equivalente alla differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione (61.660-44.460). I 44.460 euro erano così ripartiti: 13.200 euro per MINIMUM e 31.260 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (24.050 euro per MULTI MEDIA, 3.790 euro per MB TRADING e 3.420 euro per C.D.I. TECHNOLOGY):

4/a)

Fattura 49 del 31.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 108,50 €, dell'importo complessivo di 325.500,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (la fattura risulta pagata con bonifico del 25.03.2010, sul conto IT73A/T/01005/03202/000000032298 intestato alla SECURSERVICE);

4/b)

Fattura 12 del 31.03.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 112,90 €, dell'importo complessivo di 338.700,00 euro, esente IVA (il

15.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) ha eseguito nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. I/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 338.712,54 euro);

4/c)

Fattura 20 del 08.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 120,85 €, dell'importo complessivo di 362.750,00 euro, esente

IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (il 14.04.2010 la MB TRADING S.r.l. ha eseguito a favore della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 362.750 euro);

4/d)

Fattura 30 del 29.03.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di

3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 101,75 €, dell'importo complessivo di 366.540,00 euro, di cui 61.090 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (il 09.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) ha eseguito a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 366.545,50 euro);

4/e)

Fattura 12 del 30.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 102,70 €, dell'importo complessivo di 369.960,00 euro, di cui

61.660 euro a titolo di IVA (il 09.04.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy

nr. 69, 1005 – 14101) ha eseguito a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 369.960,00 euro);

Operazione nr. 5

Nell'operazione commerciale che segue erano compravendute le schedine di memorizzazione SD Card; SECURSERVICE ITALIA sosteneva un costo di partecipazione di 29.500 euro (differenza tra la fattura di riacquisto e quella di vendita iniziale) con un guadagno di 14.100 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione). I 29.500 euro erano ripartiti tra gli organizzatori del sistema: 8.250 euro per MINIMUM, 16.260 euro per MULTI MEDIA, 2.578 euro per MB TRADING e 2.412 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Nel dettaglio:

5/a)
Fattura 68 del 30.04.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINUMUM S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10, al prezzo unitario di 211,00 €, dell'importo complessivo di 232.100,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (il 19.05.2010 la MINIMUM richiede alla propria banca l'esecuzione del bonifico urgente di € 232 100,00 dal conto numero 40081 con beneficiario SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. (Iban IT 34 T 01005 03202 00000 0032298) e causale. saldo fattura nr 68 del 30/04/2010);
5/b)
Fattura 24 del 30.04.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 218,50 €, dell'importo complessivo di
240.350,00 euro, esente IVA. (Il 28.05.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clarden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. IAC 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 240 362,56 euro);
5/c)
Fattura 26 del 30.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 233,10 €, dell'importo complessivo di
256.610,00, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (fattura non corrisposta);
5/d)
Fattura 83 del 29.04.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S r l , per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €, dell'importo complessivo di 259.188,00 euro, di cui 43.198 euro a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);
5/e)
Fattura 23 del 29.04.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 198,00 €, dell'importo complessivo di
261.600,00 euro, di cui 43.600 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

Operazione nr. 6
La transazione era iniziata il 31.05.2010: il costo di partecipazione per SECURSERVICE era di 50.560 euro a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo delle fatture in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 26.700 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione stessa.
I 50.560 euro risultavano così suddivisi: 4.600 euro per MINIMUM, 30.000 euro per MULTI MEDIA, 4.640 euro per MB TRADING e 1.350 euro per C.D.I. TECHNOLOGY
Come si evince dallo schema risultano i mancati pagamenti delle fatturazioni a partire dall'ultima, emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di SECURSERVICE:
6/a)
Fattura 87 del 31.05.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.L nei confronti di MINUMUM S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 206,50 €, dell'importo complessivo di 413.000,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (a pagamento della fattura, la
MINIMUM S.r.L eseguiva i seguenti bonifici a favore della SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (B.N.L. c/c 32298):
23.03.2011 di 100.000 euro con causale "2° acconto FT 87" (dal Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. IAC 8095 66510, c/c 40140081); 29.03.2011 di 113.000 euro da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "acconto FT 87". 18.04.2011 di 100.000 euro "acconto FT 87" da Cred. COOP. REGGIANO; 21.07.2011 di 41.697 da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "saldo FT 87 meno FT 57");
6/b)
Fattura 38 del 31.05.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 213,80 € (Proforma Minimum nr. 14), dell'importo complessivo di 427.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta),
6/c)
Fattura 29 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 228,80 €, dell'importo complessivo di
457.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/d)
Fattura 168 del 31.05.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 192,60 €, dell'importo complessivo di 462.240,00 euro, di cui 77.040 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);
6/e)
Fattura 43 del 31.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 192,00 €, dell'importo complessivo di
463.560,00 euro, di cui 77.260 euro a titolo di IVA e 300 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta)

Condotta posta in essere da:
- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curavano i rapporti con i corrieri, titolari o amministratori di fatto delle società MB TRADING S.r.l. e G.P.Z. TRADING S.r.l., essendo GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione della società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; essi partecipavano alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei corrieri, da controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in esser in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.L., e curando la tenuta delle scritture
contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività
svolta. Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose citate ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).
Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).
Con condotta commessa tra gennaio e luglio del 2010, in Reggio Emilia per C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.L., MINIMUM S.r.l. e SINK S.r.L., in Parma per CORE TECHNOLOGY S.r.L., in Milano per G.P.Z. TRADING S.r.L.

99 – BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale e VULCANO Mario *in concorso con CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, SALWACH Michael Stanley (OMISSIS - giudicati separatamente)*

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle modalità indicate nei capi precedenti, allo scopo di trarne profitto, utilizzavano prodotti industriali con marchi e segni contraffatti della società "KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATE" ed, in particolare detenendo e mettendo in vendita 1.200 schedine SDHC, con marchio "KINGSTON", risultate contraffatte (come da perizia del 13.06.2011 e successivo sequestro del 29.06.2011).

La contraffazione delle schedine era dimostrata dall'utilizzo di componentistica elettronica non del tipo utilizzata dalla "KINGSTON", nonché dall'etichetta che riportava un codice di velocità (per il trasferimento dati) nettamente differente dalla velocità effettivamente resa disponibile dalla memoria; la stessa etichetta differiva da quelle originali sia nell'aspetto che nel colore.

La compravendita delle schedine contraffatte, inserita per tempi di attuazione tra altre operazioni aventi ad oggetto il medesimo prodotto, era strettamente collegata alla fittizia attività commerciale che PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, tramite le società ad essi riferibili (CORE TECHNOLOGY S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l. e MULTI MEDIA CORPORATE Ltd.), avevano organizzato, unitamente a COSTI Omar, nel caso di specie, amministratore della SINK S.r.l..

Nel caso in esame, MB TRADING S.r.l., con fattura 121 del 17.05.2010 (dell'importo complessivo di 282.732,00 euro) cedeva le 1200 SD Card 32 Gb Class 10 Kingston a C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che a sua volta, con fattura 32 del 18.05.2010 (dell'importo complessivo di 284.460,00 euro), le rivendeva a SINK S.r.l.. Il 19.05.2010, SINK S.r.l. cedeva le schedine (ft. 6/B dell'importo complessivo di 287.940,00 euro) a CORE TECHNOLOGY, che infine, con fattura 35 del 24.05.2010 (dell'importo complessivo di 295.962,00 euro), le alienava a MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata da MONTALI Gianluca. Nessuna delle fatturazioni era corrisposta dato che la mancata rivendita dei supporti di memorizzazione a MULTI MEDIA CORPORATE aveva bloccato l'operazione. MULTI MEDIA avrebbe infatti dovuto eseguire il bonifico a favore di MC INFORMATICA innescando a ritroso i restanti pagamenti.

MULTI MEDIA non ottemperando al ritiro delle SD Card e al relativo pagamento, metteva in difficoltà MONTALI che chiedeva a CORE TECHNOLOGY una dilazione dei pagamenti riferiti sia all'acquisto delle SD Card (avvenuto con fattura nr. 35 emessa dalla CORE il 24.05.2010), che di 2000 pen drive (avvenuto con fattura nr. 22 emessa dalla CORE TECHNOLOGY il 21.04.2010, per complessivi 241.443,00 euro), per le quali, analogamente, MULTI MEDIA, non aveva eseguito alcuna corresponsione.

Tra giugno e luglio 2010 (dopo l'avvenuto arresto di PELAGGI Paolo, nell'ambito del p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. DDA Bologna, e le conseguenti perquisizioni operate presso le sedi della CORE TECHNOLOGY, la C.D.I. TECHNOLOGY e la MULTI MEDIA CORPORATE, che di fatto avevano bloccato le illecite attività di falsa fatturazione), GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato, quest'ultimo presentatosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY, chiedevano a MONTALI il pagamento delle due fatture, ammontanti complessivamente a 537.402 euro, la cui titolarità, nell'ambito del rapporto di factoring istaurato, era stata retrocessa dalla BANCA IFIS direttamente alla CORE TECHNOLOGY. Richiesto il pagamento che era reiterata il successivo settembre con formale sollecito pervenuto, presso la sede della MC INFORMATICA, da parte della stessa CORE
TECHNOLOGY.

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti mediante la gestione della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MB TRADING S.r.l.;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, del controllo delle operazioni bancarie ai rapporti

con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le tinte spedizioni;

- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.L. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l. coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in esser in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la 3UFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l..); accompagnava GIGLIO Giuseppe presso la sede della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., dichiarandosi falsamente legale assunto per conto della CORE TECHNOLOGY S.r.l., cercando di convincere MONTALI Gianluca al pagamento delle fatture 22 e 35 emesse dalla predetta MC INFORMATICA.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96)
Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).
Con condotta commessa tra maggio e settembre 2010, nelle province di Reggio Emilia e Parma..

100 - RILLO Pasquale e VECCHI Daniela *in concorso con GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo, BERTOCCO Erika (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società G.P.Z. TRADING S.r.l. con P.I. 05823720963 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ...
esercitante come oggetto sociale il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer, computer portatili, supporti e componentistica connessa all'elettronica e all'informatica — a BERTOCCO Erika (il 100% delle quote societarie il 29.10.2009, poi ridotte al 50% il 28/11/2009) e VECCHI Daniela (il 50% delle quote societarie il 28/11/2009), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e PELAGGI Paolo gli unici effettivi titolari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in Ponti sul Mincio (MN), nelle date sopra indicate.

101 - *GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)*

102 - *GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)*

103 - *GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)*

104 - CURCIO Giuseppe, RILLO Pasquale, CURCIO Maria *in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico (OMISSIS - giudicati separatamente)*
del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma R.D. 267/42 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, ponevano in essere

la seguente distrazione, da essi concordemente decisa, inerente l'immobile sito a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 8 14 (già nr. 2), sede della S I C E S.r.l., della C D.I TECHNOLOGY S.r.l. e della I.N.T S.r.l.:

- il 07.05.2007, con atto del notaio TOSI Anna Maria, la GIGLIO S r l. acquisiva l'immobile previa accensione di mutuo ipotecario, dalla CENTRO DIESEL DI GUALTIERI S.n.c di MARTINO e ROVESTI (C.F. 01281610350), al prezzo pattuito di 150.000 euro;
- il 17.06.2009, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la GIGLIO S.r.l , rappresentata da GIGLIO Antonio, cedeva l'immobile alla I.N.T. S.r.l. (C.F. 02323390357) al prezzo di 400.000 euro;
- il 14.01.2010, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la I.N.T. S.r.l. cedeva il capannone alla C.D.I.

TECHNOLOGY S.r.l., controllata dalla S.I.C.E. S.r.l., all'analogo prezzo di acquisto (malgrado le suddette compravendite, sia la I.N.T. S.r.l. che la C.D.I. TECHNOLOGY risultavano evasori negli anni di imposta 2009 e 2010);

- il 15.12.2010, con atto del notaio SERINO Roberto, CURCIO Domenico, intervenuto quale rappresentante della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., cedeva il capannone alla FINECO LEASING S p.A. di Brescia al prezzo convenuto

di 420.000 euro + IVA (per complessivi 504 000 euro) Contestualmente la società di leasing concedeva l'immobile alla GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Giuseppe, con contratto di locazione nr. 291329, dell'importo complessivo di 530.555 euro ed un prezzo di riscatto finale fissato a 42.000 euro (il contratto prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili di 2.077 euro ciascuna).

L'operazione sopra descritta ha costituito un vantaggio patrimoniale per la GIGLIO S.r.l. in pregiudizio della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., ma soprattutto dei creditori della fallita S.I.C.E. S.r.l.. La cessione del capannone si inquadra infatti in un'attività che ha consentito alla GIGLIO S r.l. di tornare in possesso dell'immobile, garantendosi nel contempo, vista la gestione occulta delle società riferibili a CURCIO Giuseppe (I.N.T. S.r.l.) ed a CURCIO Domenico (S.I.C.E. S.r.l. e C.D I TECHNOLOGY S.r.l.), la somma di 420.000 euro + IVA, quale somma oggetto del contratto di sale and leaseback con FINECO LEASING.

Il passaggio del denaro era assicurato mediante operazioni bancarie attuate sul conto 04039/1000/325, acceso presso la Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Colorno, intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.: nel dicembre del

2010, subito dopo l'apertura del conto (15.12.2010), erano versati gli assegni circolari per circa € 505.000 euro, derivanti dalla vendita dell'immobile, successivamente trasferiti, stesso mezzo, a diversi nominativi, tra i quali S.I.C.E. S.r.l (per 169.000 euro), GIGLIO S.r.l (per 101.300 euro), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (per 100 000 euro, società riferibile a GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale), GIGLIO Giuseppe (per 25.000 euro), CURCIO Maria (coniugata con GIGLIO Giuseppe, per 73.000 euro), CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe (entrambi per 4.900 euro).

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione criminale di cui al capo sub i) Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26 09.2012.

105 - *GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)*

106 - BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Del reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano dare da GANGI Giovanni, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 705.181,60 euro, interessi usurari nella misura del 197%, tra gennaio e novembre 2012, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno si facevano dare da BONACINI Francesco, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 23.000,00 euro, interessi usurari nella misura del 307,5%, tra il novembre 2012 e luglio 2013, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno.

Gli indagati avevano organizzato due differenti sistemi per la concessione dei prestiti e segnatamente, a GANGI Giovanni fornivano denaro contante e bonifici bancari ricevendo, in restituzione, bonifici ed assegni bancari coperti dall'emissione di false fatture; a BONACINI Francesco il prestito si concretizzava con la fornitura di clienti a cui emettere false fatture di vendita che la vittima provvedeva a presentare in banca alimentando una linea di credito basata sullo sconto fatture e la restituzione avveniva tramite bonifici bancari ed effetti cambiari.

Nella fattispecie si evidenziano alcune operazioni di cessione di denaro e provviste finanziarie a GANGI Giovanni-

Operazione nr. 1
In data 29.06.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 16.000,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c postale della TRASMOTER S.r.l. e contestualmente gira l'intera provvista sul c/c postale di INNOCENTI Luigi che, su disposizione di FLORO VITO Gianni, provvede a monetizzare e consegnare il contante ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni

Operazione nr. 2
In data 15.08.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 17.511,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l al c/c della
IMMOBILIARE TRE S.r.l. e, in data 16.08.2013, FLORO VITO Gianni provvede a bonificare l'intera partita finanziaria sul c/c della GROUP EURO SERVICE S.r.l. gestito da GANGI Giovanni.

Operazione nr. 3
In data 31.10.2012 BELFIORE Carmine, su disposizione di FLORO VITO Gianni, preleva dal c/c postale della ARGON S.r.l., 15.000,00 euro che provvede a consegnare ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni: la provvista finanziaria proviene dal c/c postale della TRASMOTER S.r.l. gestita da GIGLIO Giuseppe.

Il prestito concesso a BONACINI Francesco è costituito dalla linea di credito generata dalle seguenti fatture false di vendita emesse nei confronti di nominativi ed importi forniti da FLORO VITO Gianni su disposizione di GIGLIO Giuseppe:

NR.	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO
206	10.12.2012	ME.MA.P	€ 10.816,81
203	10.12.2012	AVERSA SRL	€ 4.790,44
202	10.12.2012	I.T.S. SRL	€ 7.807,21
199	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 12.034,90
189	30.11.2012	GIGLIO SRL	€ 7.967,05
176	16.11.2012	I.T.S. SRL	€ 12.521,20
186	27.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.746,57
179	21.11.2012	AVERSA SRL	€ 19.843,40
181	23.11.2012	K1 SRL	€ 7.996,39
177	20.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.491,65
174	15.11.2012	EURO INERTI SRL	€ 14.105,70
198	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 4.900,50
		TOTALE	**€ 116.021,82**

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, che avevano concretamente organizzato la concessione di due operazioni di finanziamento e segnatamente, una a GANGI Giovanni di complessivi 705.181,60 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 11 mesi, una somma di denaro pari a 1.042.914,47 euro pretendendo un interesse usurario pari a 337.732,87 euro, ed a BONACINI Francesco di 25.000,00 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 258 giorni, una somma di denaro pari a 75.000,00 euro pretendendo un interesse usurario pari a 50.000,00 euro, tentando di celare le dazioni di denaro ricevute dalle vittime con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; essendo GIGLIO Giuseppe, legale rappresentante della GIGLIO S.r.l. ed amministratore di fatto della TRASMOTER S.r.l. e della I.T.S. S.r.l., il reale finanziatore delle operazioni creditizie ed il destinatario delle somme restituite dalle vittime; essendo FLORO VITO Gianni, legale rappresentante della IMMOBILIARE
  TRE S.r.l., colui che consegna denaro a GANGI Giovanni, riceve da quest'ultimo assegni e bonifici per la restituzione del prestito ed emette le false fatture a copertura della restituzione, intrattiene personalmente, su direttive di GIGLIO Giuseppe, i rapporti con BONACINI Francesco, emette false fatture a copertura della restituzione del prestito concesso a quest'ultimo e riceve materialmente dalla stessa vittima effetti cambiari;
- concorrendo nel reato BELFIORE Carmine, amministratore di fatto della ARGON S.r.l. e della F.M.L. S.r.l., segue scrupolosamente le direttive di FLORO VITO Gianni consegnando materialmente denaro contante a GANGI Giovanni e mettendo a disposizione i c/c bancari della F.M.L. S.r.l. per ricevere partite finanziarie dalla medesima vittima.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1).

Con condotte commesse in Reggio Emilia e Parma dal gennaio al novembre 2012 e Modena dal novembre 2012 a luglio 2013.

107 - BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, VULCANO Mario, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palma, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, BIDIN Corrado, ZANGARI Valter *in concorso con BONAZZI Andrea, CLAUSI Donato Agostino, DATTOLI Elvezio, GIGLIO Giuseppe, OPPIDO Raffaele (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società di fatto gestite o comunque controllate dai medesimi e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 555.333,24 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 9.000,93 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 546.312,31 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.273.330,61 euro dalla TRASMOTER S.r.l. nei confronti di:
- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 228.150,00 euro,
- GIGLIO SRL per complessivi 1.045.180,61 euro:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 7.287.483,98 euro dalla SECAV S.r.l. nei confronti di
- GIGLIO SRL per complessivi 5.089.386,38 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 2.198.097,60 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.324.844,07 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:
- ARGON SRL per complessivi 8.146,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 336.129,94 euro;
- SECAV SRL per complessivi 148.357,00;
- C.E.G. SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- COGETEK s.a.s. complessivi 14.113,44 euro;
- COLACINO MICHELE ditta ind.le per complessivi 165.000,00 euro;
- CONSORZIO TRICOLORE per complessivi 33.490,00 euro;
- DE.MA SRL per complessivi 12.946,00 euro;
- EDIL P.M. SRL per complessivi 7.240,00 euro;
- EDIL VITTORIANI per complessivi 5.550,00 euro;
- EURO INERTI SRL per complessivi 12.790,00 euro;
- FLBA COSTRUZIONI SRL per complessivi 92.030,20 euro;
- FINGEA SRL per complessivi 12.480,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 74.750,00 euro;
- GV TRASPORTI SRL per complessivi 8.651,50 euro;
- L.D.G. COSTRUZIONI SRL per complessivi 29.000,00 euro;
- LOMBARDO VITO SRL per complessivi 7.280,00 euro;
- MANISCALCO GIOVANNI ditta ind.le per complessivi 7.460,00 euro;
- MONDO TRADE SRL per complessivi 7.550,00 euro;
- PROGETTO ENERGIA SRL per complessivi 25.200,00 euro;
- RIGEL SRL per complessivi 32.750,00 euro,
- RUGGEN SRL per complessivi 44.040,00 euro:
- STAR GRES SRL per complessivi 18.562,61 euro:
- THE KING SRL per complessivi 32.998,03 euro;
- TRASPORTI E LOGISTICA MUTO SRL complessivi 98.001,70 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 47.100,00 euro,
- TUCO-GEN. SRL per complessivi 9.996,48 euro;
- VELA TRADE SRL per complessivi 10.000,00 euro;
- ZANONI LUCA ditta ind.le per complessivi € 900,00 euro;
- ZINI EUROSERVICE SRL per complessivi 16.831,10 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 4.458,30 euro dalla FLORO COSTRUZIONI s.a.s. nei confronti di: - EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 4.458,30 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.475.416,25 euro dalla ARGON S.r.L nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 261.426,00 euro;
- F.M.L. SRL per complessivi 477.735,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 8.000,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 396.432,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 58.000,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 15.470,00 euro;
- EDIL CURCIO SRL per complessivi 99.855,25 euro;
- PIEFFEGI SRL per complessivi 109.670,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 40.600,00 euro;
- VENTURI SANTE SRL per complessivi 8.228,00 euro.

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 276.450,00 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 133.550,00 euro;
- ARGON SRL per complessivi 7.000,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 135.900,00 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 2.211.073,99 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:
- ARGON SRL per complessivi 362.935,66 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 369.357,01 euro;
IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 609.091,34 euro;
- FLORO COSTRUZIONI s.r.s. per complessivi 810.403,32 euro;
- TOP SERVICE ELETTRONICA SRL per complessivi 59.286,66 euro:

Anno 2011 - fatture emesse per complessivi 517.409,76 euro dalla TRUCK&TRAILER S.r.l. nei confronti di: - IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 517.409,76 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 2.017.949,75 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:
- I.T.S. SRL per complessivi 235.242,15 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 274.840,22 euro.
- SECAV SRL per complessivi 185.638,20 euro;
- T.F. SRL per complessivi 44.770,00 euro;
- TOP SERVICE SRL per complessivi 74.221,40 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 986.237,78 euro;
- REDIM SRL per complessivi 217.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.084.881,78 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:
- ARGON SRL per complessivi 726,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 15.300,00 euro:
- SECAV SRL per complessivi 6.500,00 euro;
- ASM MECCANICA SRL per complessivi 187.256,93 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 132.096,91 euro,
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 22.000,00 euro;
- BIASION ADRIANO SRL per complessivi 106.499,81 euro;
C.E.I.R. COS. EDILE IMPRESE REGGIANA per complessivi 2.300,00 euro;
- F.LLI NALIN SNC per complessivi 24.502,50 euro;
- FERIL COSTRUZIONI SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 173.149,19 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 154.760,00 euro;
- MIAMI LUXURY SRL per complessivi 96.230,00 euro:
- NEW EURO GROUP SRL per complessivi 124.960,92 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 16.250,00 euro;
- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 8.167,50 euro:
- SIGMA CANALINA SNC per complesivi 8.182,02 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 57.830,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 68.907,46 euro dalla TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. nei confronti di:
- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 5.455,00 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 37.648,00 euro;

- FERRARINI SPA per complessivi 25 804,46 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.236.068,10 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:
- F.M.L. SRL per complessivi 17.660,00 euro;
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 38.700,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 428.900,00 euro,
- SECAV SRL per complessivi 49.900,00 euro,
- TRASMOTER SRL per complessivi 77.100,00 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 49.840,00 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 27.497,25;
- BARCHI CARLO E BASSANI NATALINA SNC per complessivi 4.023,00 euro;
- CENTRO TUR SRL per complessivi 48.373,50 euro;
- CONDOMINIO SIMONAZZI per complessivi 3.630,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 11.000,00 euro;
- EDIL SISTEM SRL per complessivi 53.404,60 euro,
- GRUPPO CURCIO SRL per complessivi 18.605,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 15.986,70 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 31.500,00 euro;
- L'ISOLA DEL TESORO DI TROVATO ANTONIO per complessivi 36.312,50 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 48.285,00 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 95.404,30 euro;
- OLIVO PIETRO ditta ind.le per complessivi 15.000,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 77.380,00 euro;
- THE KING SRL per complessivi 13.716,25 euro;
- TU.CO.GEN SRL per complessivi 9.000,00 euro;
- WORK SERVICE SOC. COOP. per complessivi 64.850,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 684.752,75 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 22.000,00 euro;
- CONSORZIO PRIMAVERA per complessivi 105.409,60 euro;
- IMPREDIL SRL per complessivi 2.050,95 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 17.226,20 euro;
- THE KING SRL per complessivi 2.066,00 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 513.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 30.000,06 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di: - V.M.T. SRL per complessivi 30.000,06 euro;
Anno 2012: fatture emesse per complessivi 223.552,27 euro dalla EDIL COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti di:
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 37.812,50 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 185.739,77 euro;

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:
- GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine e VULCANO Mario che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, titolari o amministratori di fatto delle società GIGLIO S.r.l., TRASMOTER S.r.l., SECAV S.r.l., I.T.S. S.r.l., T.F. S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l., RE.COM S.r.l., PARIS S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l., EDIL COSTRUZIONI S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., che mettevano ciascuno a disposizione della comune attività, curavano i rapporti con i correi;
- concorrendo nel reato BONAZZI Andrea dipendente della GIGLIO S.r.l. nonché preposto della TRASMOTER S.r.l. che prestava la sua collaborazione, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, nell'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione on-line delle movimentazioni dei rapporti bancari e postali della TRASMOTER S.r.l.;
- concorrendo nel reato CLAUSI Donato Agostino, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione della RE.COM S.r.l. e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta;

- concorrendo nel reato ZANGARI Valter nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRASMOTER SRL (capo 110 bis);
- concorrendo nel reato OPPIDO Raffaele nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società SECAV UNIPERSONALE SRL (capo 85);
- concorrendo nel reato CROCI Deborah nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società F.M.L. UNIPERSONALE SRL (capo 116);
- concorrendo nel reato MANZONI Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRUCK&TRADE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato DATTOLI Elvezio nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EFFEMME SERVICE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato SCORDO Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TECNOTRASPORTI MECCANICA SRL (capo 113);
- concorrendo nel reato BIDIN Corrado nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EDIL COSTRUZIONI SRL (capo 118)

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.
Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012 in Reggio Emilia per GIGLIO S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., RE.COM S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., in Mantova per TRASMOTER S.r.l., in Bologna per V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., in Verona per SECAV S.r.l., in Parma per TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. e Treviso per EDIL COSTRUZIONI S.r.l., in Montecchio Emilia e Verona per SECAV s.r.l.

108 - SCIDA Francesco *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società RE.COM. S.r.l. con P.I. 02338020353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; compreso il 50% delle quote della società Giglio S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di: commercio di prodotti di edilizia e simili --- a SCIDA Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo proprietario delle quote sociali, che acquistava dai precedenti titolari
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Reggio Emilia, il 09/10/2012.

109 - LONETTI Sergio *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l. con P.I. 02202390352 (con tutti gli
elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia --- a LONETTI Sergio, che accettava, essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Guastalla, il 27/11/2013.

109 bis - SERIO Luigi e LONETTI Sergio *in concorso con GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della **società T.R.S. S.r.l. con P.I. 02686410347**, costituita il 18/04/2012, con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c. (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso di legno, legnami e sugli derivati --- a SERIO Luigi,

GIGLIO Giulio e LONETTI Sergio, che accettavano, essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare; in particolare, GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente:
- in data 18/04/2013, a SERIO Luigi (nonché a la "GIGLIO S.r.l."), che accettava, le quote societarie;
- in data 19/06/2013, a GIGLIO Giulio, che accettava (formalmente acquistando dalla società "GIGLIO S.r.l. in Liquidazione P.I. 02249030798" e da SERIO Luigi), il 100% delle quote societarie;
- in data 23/09/2013, a LONETTI Sergio, che accettava (formalmente acquistando da GIGLIO Giulio), il 100% delle quote societarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Sorbolo (PR), nelle date sopra indicate.

109 ter - CURCIO Maria *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della <u>società "New Dimension S.r.l." P.I. 02699680793</u> (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società "G&G S.r.l." C.F.
02249030798, formalmente acquistate in data 21/10/2014 dalla "T.R.S. S.r.l.") — esercitante come oggetto sociale attività edilizia in genere e di locazione immobiliare di beni propri — a CURCIO Maria, che accettava, il 14/07/2011; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare ed essendo la cessione delle quote alla CURCIO meramente fittizia.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotone (KR), nelle date sopra indicate.

110 - ZANGARI Valter *in concorso con GIGLIO Giuseppe e BONAZZI Andrea (OMISSIS – giudicati separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356) — esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili — a ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con il contributo consapevole e causale di BONAZZI Andrea, che, divenuto preposto della società in data 15.07.2011, consentiva di allontanare da GIGLIO Giuseppe, reale *dominus*, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Mantova, il 19/01/2011.

110 bis - ZANGARI Valter *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui
agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società STAR-GRES S.r.l. con P.I. 01987050356 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di produzione e lavorazione di prodotti per l'industria ceramica e per l'edilizia in genere — alla società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 avente come socio unico e fittizio
ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in Reggio Emilia, il 19/12/2012.

111 – GIGLIO Antonio e CURCIO Maria *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)*

Del reato p. e p. dagli **artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991**, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società **TF** S.r.l. con P.I. 03257650790 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) —
esercitante come oggetto sociale attività di vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia --- a GIGLIO Antonio ed a CURCIO Maria (precisamente a ciascuno il 50% delle quote), che accettavano; essendo invece
GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 02.03.2012.

111 bis - GIGLIO Francesco *in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società **LAGO BLU** S.r.l. con P.I. 02206650794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale industria agrituristica --- a GIGLIO Francesco, che accettava; essendo invece
GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 18.10.2011.

111 ter - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 *in concorso con GIGLIO Giuseppe, CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della **società "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351**, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Calerno n. 12 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici residenziali e non --- a CURCIO Domenico, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.
Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, che cedeva formalmente il 50% delle quote a CURCIO Domenico, occultando la titolarità di GIGLIO Giuseppe.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 28/04/2006.

capo 111 quater – LONETTI Sergio, CURCIO Maria, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 *in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio (OMISSIS - giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 50% delle quote societarie della società G&G S.r.l. con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di immobili propri e di terzi, di locazione immobiliare, ecc. --- a GIGLIO Giulio, quale fittizio legale rappresentante della T.R.S. S.r.l. P.I. 02686410347, che accettava il 22/07/2015, quindi a CURCIO Maria, quale fittizio legale rappresentante della "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793, che accettava il 21/10/2014 (formalmente acquistando dalla "T.R.S. S.r.l.", in

quel frangente avente quale fittizio legale rappresentante LONETTI Sergio); essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di **VERTINELLI** Giuseppe cl. 1962, proprietario del restante 50% delle quote ed amministratore, che forniva ausilio nell'occultare la titolarità di GIGLIO Giuseppe
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Gualtieri (RE), nelle date sopra indicate

112 - GENTILE Domenico *in concorso con CACCIA Salvatore (OMISSIS -giudicato separatamente)*
Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di
FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa **"IMMOBILIARE TRE S.r.L"** al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e comunque, da consentire la commissione dei delitti di cui agli artt 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:
- per CACCIA Salvatore con condotta posta in essere [redacted], quando possedeva il 20% delle quote societarie [redacted] FLORO VITO Gianni.
- per GENTILE Domenico, con condotta posta in essere **almeno dal 01.01.2011 al** 08.04.2011, quando possedeva il 40% delle quote societarie [redacted] FLORO VITO Gianni

gli stessi, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal [redacted].

113 - FLORO VITO Gianni e SCORDO Giuseppe
Del reato p. e p. degli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., FLORO VITO Gianni attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. con P.I. 02642430348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di montaggio e manutenzione di impianti industriali ed elettrici in genere — a SCORDO Giuseppe, che accettava; essendo invece FLORO VITO Gianni l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Parma, il 02.03.2012.

114 - FLORO VITO Giuseppina e PIERON Anna
Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa "PARIS S.r.l." al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, di consentire la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:
- per FLORO VITO Giuseppina con condotta posta in essere a partire dal 01.04.2012 fino al 19.11.2013, quando possedeva il 49% delle quote societarie e ne diveniva amministratore unico;
- per PIERON Anna , con condotta posta in essere dal 03.10 2008 fino al 19.11.2013, quando possedeva il 51% delle quote societarie e ne diveniva amministratore unico fino al 31 03.2012;

le stesse, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione, anche mediante accensione di rapporti bancari, a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal 03.10.2008 al 19.11.2013.

115 - BELFIORE Carmine, BELFIORE Francesco ed OLIVO Salvatore

Del reato p e p dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BELFIORE Carmine attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società ARGON S.r.l. con P.I. 02451090357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---
esercitante come oggetto sociale attività di costruzione, gestione, compravendita, permuta di beni immobili --- a BELFIORE Francesco (il 90% delle quote) ed a OLIVO Salvatore (il 10% delle quote), che accettavano; essendo invece BELFIORE Carmine l'unico effettivo titolare
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Reggio Emilia, il 28/09/2010.

116 - BELFIORE Carmine e CROCI Deborah
Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BELFIORE Carmine attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società FML S.r.l. con P.I. 02336310350 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'assunzione diretta o in appalto, nel settore edile, di qualsiasi lavoro di costruzione di opere, di forniture e di ogni altro servizio --- a CROCI Deborah, che accettava, essendo invece BELFIORE Carmine l'unico effettivo titolare, che acquistava dai precedenti titolari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Reggio Emilia, il 05/02/2010.

117 - VULCANO Mario, VISCOME Luigi, e MANZONI Giuseppe *in concorso con DATTOLI Elvezio (OMISSIS-giudicato separatamente)*
Del reato p e p. dagli artt. 81 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EFFEMME SERVICE S.r.l. con P.I. 03007781200 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione generale di edifici, di manutenzione, di ristrutturazione --- a VISCOME Luigi, a
DATTOLI Elvezio ed a MANZONI Giuseppe, che accettavano; essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare, precisamente, VULCANO Mario attribuiva fittiziamente:
- in data 29/03/2010, a VISCOME Luigi, che accettava (formalmente acquistando il 50% dallo stesso VULCANO Mario ed il 50% da PAGLIUSO Francesco), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.;
- in data 03/09/2010, a MANZONI Giuseppe, che accettava (formalmente acquistando da VISCONE Luigi), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.,
- in data 24/02/2011, a DATTOLI Elvezio, che accettava (formalmente acquistando da MANZONI Giuseppe), acquisendo la titolarità formale del 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.;
- in data 21/01/2013, a MANZONI Giuseppe, che accettava (formalmente acquistando da DATTOLI Elvezio), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto compiesso in Bologna, nelle date sopra indicate.

117 bis - VULCANO Mario e MANZONI Giuseppe
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRUCK&TRADE S.r.l. con P.I. 03015150794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici, di manutenzione, ristrutturazione, ammodernamento di fabbricati --- a MANZONI Giuseppe, che accettava; essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare, che acquistava di fatto dal precedente proprietario
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Bologna, il 09/06/2010.

118 - VULCANO Mario e BIDIN Corrado

Del reato p. e p. dagli art. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL COSTRUZIONI S.r.l. con P.I. 04135620260 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione di fabbricati ed altro — a BIDIN Corrado,

che accettava, essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare, che acquisiva di fatto dai precedenti proprietari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Treviso, il 25/07/2012.

119 - MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, SCIDA Domenico e BIGHIGNOLI Andrea *in concorso con CAPPA Salvatore, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA' Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza dall'associazione mafiosa del GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n.

1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'ammissione di capitali determina in relazione alla "turbativa" generale dell'azione)lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi riconducibili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- **INNOVAZIONI S.r.l., con sede ad Oppeano (VR), in via Croce nr. 21, amministrata da LEROSE Salvatore (capitale sociale di 20.000 euro diviso equamente tra AIELLO Antonio e LEROSE Francesco),**
- **A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C., già iscritta nella Camera di commercio di Verona, l'impresa ha sede a Crotone (KR), via Lichino nr. 18, con socio accomandatario unico AIELLO Giuseppe (la società era stata costituita anche da LEROSE Salvatore, in qualità di Socio accomandante, rimasto in carica sino al 09.08.2011);**
- **NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore (cancellata), già iscritta nella Camera di commercio di Verona, successivamente trasferita a Crotone (KR), in via Lichino nr. 18, con soci amministratori AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore;**
- **EDIL BUILDING S.r.L. con sede legale a Soliera (MO), Via S. Pellico nr. 55, con capitale sociale di 10.400 euro suddiviso tra i soci MANGIACOTTI Matteo (520 euro) e CARDELLA Vincenzo (9.880 euro), poi deceduto, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;**
- **Impresa individuale GULLÀ FRANCESCO (cancellata il 16.12.2013), già con sede a Tregnago (VR) in via Francesco Franco nr. 6, con titolare firmatario GULLÀ Francesco;**
- **F.D.G. SERVICE S.r.L: con sede ad Orgiano (VI), via G. Groggia nr. 29/A, con capitale di 10.000 euro interamente detenuto da GULLÀ Francesco, di fatto gestita anche da CAPPA Salvatore;**
- **MAGNOLIA S.r.l.: con sede legale a Modena in Strada Villanova nr. 915/2, con capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da FERRI BERNARDINI Gabriele ed amministratore BOSI Maurizio, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;**
- **SIRI S r.l. (fallita con sentenza nr. 63/2012 del Tribunale di Reggio Emilia del 11-12.07.2012): con sede a S. Ilario D'Enza (RE), v.le della Resistenza nr. 4, rappresentata dal 27.01.2006 al 16.07.2012 da VILLIRILLO Romolo cl. 1926, di fatto amministrata da VILLIRILLO Romolo cl. 78;**

- EDIL PLANET S.r.l., sede di Organo (VI), via Groggia nr. 29/A (cessata il 31.10.2012) di fatto gestita di fatto da

FRONTERA Francesco, con capitale sociale di 10.000 euro detenuto da DE LUCA Giuseppe, amministratore formale dal 22.10.2010 al 31.10.2012 e socio unico dal 29.12.2010.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo in parte da VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande

Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" descritte anche nel capo di imputazione che segue oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi, essi avevano ricevuto somme di denaro da VILLIRILLO Romolo per impiegarle nelle suddette attività economiche ed imprenditoriali nel Nord Italia, previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone – Parma; il sistema era chiaramente utilizzato anche per recapitare in Calabria il denaro frutto dell'illecita attività; concorrevano con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione delle frodi carosello, attivandosi per l'apertura di conti correnti in Germania, dove con operazioni di deposito titoli presso vari istituti di credito e con l'aiuto di ulteriori soggetti di volta in volta interpellati, il denaro era accreditato mediante bonifici e, successivamente, prelevato in contanti per essere riportato in Italia, pronto per essere utilizzato nuovamente;
- VILLIRILLO Romolo, incaricato di investire in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro nonché di favorire gli investimenti diretti degli appartenenti all'associazione di cui al capo 1, consegnava a CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo somme di denaro, affinché fossero impiegate nell'attività delle frodi fiscali gestite tramite le imprese suddette; amministratore di fatto della SIRI S.r.l. coinvolta nel sistema di fatture per operazioni inesistenti;
- FRONTERA Francesco, collaborando con CAPPA Salvatore, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi ed in particolare con

GULLÀ Francesco; gestendo la EDIL PLANET S.r.l. direttamente coinvolta nelle frodi fiscali;

- GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore, direttamente incaricati da CAPPA Salvatore nella gestione delle imprese a loro riferibili, lo coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali, anche intestandosi appositi conti correnti in Germania, utilizzati nelle modalità già indicate in precedenza; si attivavano altresì in talune occasioni per ricevere il denaro direttamente inviato da VILLIRILLO Romolo;
- BIGHIGNOLI Andrea, incaricato da CAPPA Salvatore, lo coadiuvava attivamente nell'apertura dei conti correnti in Germania, dove si recava, in più occasioni e a tal scopo unitamente ai correi;
- SCIDA Domenico, domiciliato in Germania, si metteva a disposizione dei correi ed in particolare di CAPPA Salvatore, per l'apertura dei conti correnti tedeschi, gestendo ogni rapporto con gli istituti di credito interessati

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di

Reggio Emilia, spendendo il profilo del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra il 2011 ed il 2012 in Reggio Emilia, Modena, Verona, Vicenza e Germania.

120 - MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine *in concorso con CAPPA Salvatore, FRONTERA Francesco, GULLA' Francesco, VILLIRILLO Romolo (OMISSIS - giudicati separatamente)*

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'1.03.2013, ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto al capo di imputazione precedente e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 834.812 euro (IVA 170.677,51 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese

- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 171.227,83 euro (IVA 35.957,84 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 36.649,69 euro (IVA 7.329,92 euro);
- GULLA' FRANCESCO, per complessivi 4.170,00 euro (IVA 834,00 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 291.451,61 euro (IVA 59.693,16 euro);
- SIRI S.r.l., per complessivi 124.010,65 euro (IVA 24.802,13 euro);
- EDIL PLANET S.r.l., per complessivi 207.302,31 euro (IVA 41.460,46 euro),

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 701.430,35 euro (IVA 147.288,00 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- ARGON S.r.l., per complessivi 22.725,00 euro (IVA 4.772,25 euro);
- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 96.250,39 euro (IVA 20.212,57 euro),
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 173.470,55 euro (IVA 36.429,04 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 109.171,00 euro (IVA 22.925,91 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 240.183,01 euro (IVA 50.438,43 euro);
- MAGNOLIA S.r.l., per complessivi 59.630,40 euro (IVA 12.509,80 euro);

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- CAPPA Salvatore, MANCUSO Vincenzo, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la EDIL BUILDING S.r.l., GULLA' FRANCESCO, INNOVAZIONI S.r.l., F.D.G. SERVICE S.r.l., EDIL PLANET S.r.l., SIRI S.r.l. e MAGNOLIA S.r.l., curando i rapporti con i finanziati correi;
- FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che avevano messo a disposizione del sistema fraudolento le imprese, ARGON S.r.l. e IMMOBILIARE TRE S.r.l., ad essi rispettivamente riconducibili, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra aprile 2011 e novembre 2012 in Reggio Emilia per IMMOBILIARE TRE S.r.l., ARGON S.r.l. e SIRI S.r.l., in Modena per MAGNOLIA S.r.l. ed EDIL BUILDING S.r.l., in Verona per INNOVAZIONI S.r.l. e GULLA' FRANCESCO, in Vicenza per F.D.G. SERVICE S.r.l. e EDIL PLANET S.r.l..

121 - MANCUSO Vincenzo, FERRI BERNARDINI Gabriele *in concorso con BOSI Maurizio - OMISSIS (giudicato separatamente)*

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti

di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., MANCUSO Vincenzo attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società MAGNOLIA S.r.l. Unipersonale con P.I. 01540870498 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) — esercitante come oggetto sociale attività di acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere — a FERRI BERNARDINI
Gabriele, che accettava; essendo invece MANCUSO Vincenzo l'unico effettivo titolare, che acquistava di fatto dai precedenti proprietari.
Con il contributo consapevole e causale di BOSI Maurizio, che, divenuto amministratore unico della società in data 28.04.2011, consentiva di allontanare da MANCUSO Vincenzo, reale *dominus*, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Modena, il 14/04/2011.

121 - CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino, RUGGIERO Giuseppe, ALOI Giuseppe, MACRI' Giuseppe
in concorso VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo, MERCADANTE Luigi OMISSIS – (giudicati separatamente)
Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91, perché, in concorso tra loro, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro affidato a VILLIRILLO Romolo dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Cremona n. 3812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),
nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione) lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.
Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:
- CONSORZIO EDILSTELLA, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Parigi nr.10 e sede legale in Cremona via Del Giordano nr.9;

- CONSORZIO GENERAL CONTRACTOR GROUP, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Bernini nr. 37 e sede legale in Cremona via Ruggero Manna nr.4;
- MINORCA SRL, con sede legale in Reggio Emilia via Michele Rovati nr.9.

Il denaro, il cui importo non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da
GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.
Il solo consorzio Edilstella, coinvolto nelle operazioni emetteva / utilizzava le sottonotate fatture negli anni dal 2008 al 2011

Totale F.O.I. ricevute dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.502.731,96	€ 474.485,49	€ 3.977.217,45
2	2009	€ 2.043.161,70	€ 208.653,07	€ 2.251.814,77
3	2010	€ 2.079.282,34	€ 132.730,53	€ 2.212.012,87
4	2011	€ 171.760,00	€ 24.532,00	€ 196.292,00
	TOTALE	€ 7.796.936,00	€ 840.401,09	€ 8.637.337,09

Totale F.O.I. emesse dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.510.563,81	€ 484.238,46	€ 3.994.802,27
2	2009	€ 2.113.211,33	€ 207.729,36	€ 2.320.940,69
3	2010	€ 2.131.943,29	€ 131.237,80	€ 2.263.181,09
4	2011	€ 178.660,00	€ 24.532,00	€ 203.192,00
	TOTALE	€ 7.934.378,43	€ 847.737,62	€ 8.782.116,05

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- MERCADANTE Luigi avendo la disponibilità non giustificabile di ingenti somme di denaro contante, curando i rapporti con i correi, le consegnava a VETERE Pierino affinché fossero impiegate nell'attività delle "frodi fiscali" gestite tramite il CONSORZIO EDIL STELLA e la MINORCA SRL, coinvolte nel sistema di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'intermediazione di CAVEDO Maurizio e RUGGIERO Giuseppe e così consentendo anche in un momento di difficoltà la ripresa dell'attività del gruppo,
- VETERE Pierino avendo organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi, previ accordi con MERCADANTE Luigi riceveva somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle società riconducibili al sodalizio criminale,
- CAVEDO Maurizio collaborando con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo, in qualità di consigliere e delegato del CONSORZIO EDIL STELLA, partecipava attivamente e consapevolmente alla gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) e ricevendo bonifici di denaro, che successivamente ripartiva in direzione di ulteriori società riconducibili al sodalizio criminale;
- MIGALE Vincenzo collaborando con VETERE Pierino in relazione all'attività descritta, mettendo a disposizione denaro, e prestandosi alla esecuzione di ulteriori operazioni relative a "frodi fiscali"; in particolare il 4.7.2011 dopo essersi impossessato della somma di Euro 31.650,00 (di cui era creditore) pretendendo l'emissione di assegni circolari dal conto corrente del CONSORZIO EDIL STELLA gestito da CAVEDO Maurizio, ed avere creato grave difficoltà al gruppo, a seguito di intervento di VILLIRILLO Romolo e di LAMANNA Francesco, accettava di mettersi nuovamente a disposizione restituendo il denaro e predisponendo un meccanismo di rientro che fosse compatibile con l'interesse principale del gruppo e delle operazioni da questo gestite;
- ALOI Giuseppe e MACRÌ Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, direttamente incaricati dagli stessi nelle gestione delle imprese a loro riferibili, li coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle "frodi fiscali", emettendo fatture per operazioni inesistenti per acquisti di materiale dal

  CONSORZIO EDIL STELLA;
- RUGGIERO Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, in qualità di amministratore della ditta MINORCA SRL, li coadiuvava attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali attuate

  con la complicità della società TORRI SOLARI emettendo false fatturazioni e ricevendo bonifici di denaro che successivamente restituiva a MERCADANTE Luigi;
- TORRI Giulio cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e MERCADANTE

  Luigi, in qualità di titolare della TORRI SOLARE SRL riceveva dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale fatturazione dalla società MINORCA SRL, per lavori inesistenti, restituendo a sua volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifico bancario (reato fiscale per cui si procede separatamente);
- RAIMONDI Vanni e AFFOLTER Claudio Renato cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio, in qualità rispettivamente di titolare e ragioniere della CUCIRINI RAMA SRL, ricevevano dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale emissione di fatturazione dal CONSORZIO EDIL STELLA, per lavori inesistenti, restituendo a loro volta l'intero importo comprensivo di

  IVA, attraverso bonifici bancari (reato fiscale per cui si procede separatamente);

- concorrendo il VILLIRILLO per avere organizzato e diretto l'attività che aveva epicentro in provincia di Piacenza e Reggio Emilia ove risiedevano ed operavano la maggior parte degli indagati e dove venivano poste in essere materialmente tutte le operazioni ed erano presenti le sedi operative delle società utilizzate per la commissione del reato, pure aventi sedi in provincia di Cremona. Determinando il VILLIRILLO l'azione degli altri e stabilendo tempi e modi del reimpiego nonché la divisione degli utili che potevano essere destinati anche ai singoli indagati oltre che alla restituzione del denaro sia alla cosca cutrese che utilizzato a vantaggio della cosca emiliana;
- concorrendo il LAMANNA per avere presenziato ad una riunione cui partecipavano esclusivamente gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1 e in cui veniva imposta la restituzione di denaro da Migale Vincenzo a CAVEDO Maurizio al fine di consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione che doveva consentire il

reimpiego come sopra descritto. Riunione preceduta da esplicite minacce da parte del VILLIRILLO nei confronti del MIGALE che inducevano quest'ultimo a partecipare alla riunione appositamente convocata e a conformarsi alle decisioni prese nella medesima.

Con l'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso da parte del VILLIRILLO e degli altri appartenenti all'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione sub 1 (e del LAMANNA in particolare) costituito nel far valere con minaccia la propria posizione all'interno dell'associazione e così determinare uno stato di assoggettamento di taluno anche dei concorrenti nel reato che stava perseguendo interessi personali che danneggiavano l'attività comune nei modi sopra descritti.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro (insieme a quello proveniente da delitti comuni commessi indipendentemente da taluni dai concorrenti nel reato) era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di
Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento
Con condotta commessa dal 2010 nel territorio di Castelvetro Piacentino, e nelle province di Piacenza e province limitrofe – condotta tutt'ora in corso.

122 bis - BRESCIA Pasquale, TRIPOLI Rosa, AMEGLIO Rosaria
Del reato p e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992. 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 *ter* c.p., BRESCIA Pasquale attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Antichi Sapori S.r.l. con P.I.
02110790355 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui in particolare l'autovettura Daimler Chrisler (g. DM305BL), esercitante attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar, ad AMEGLIO Rosaria (moglie) ed a TRIPOLI Rosa (cognata), che accettavano; essendo invece BRESCIA Pasquale l'unico effettivo titolare; in particolare, il BRESCIA:
- in data 06/05/2004, attribuiva il 50% delle quote sociali a NICOLETTI Maria Chiara e l'altro 50% delle quote a
AMEGLIO Rosaria;
- in data 21/07/2005, attribuiva il 100% delle quote sociali a AMEGLIO Rosaria, divenendo formalmente la società una S.r.l. Unipersonale;
- in data 31/01/2007, attribuiva il 50% delle quote sociali a TRIPOLI Rosa e l'altro 50% delle quote a AMEGLIO
Rosaria,
- in data 21/01/2013, attribuiva il 100% delle quote sociali a AMEGLIO Rosaria (cui trasferiva le quote di TRIPOLI Rosaria), divenendo formalmente la società una S.r.l. Unipersonale
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

MINACCIA ALLA STAMPA
123 - *MESIANO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

LE ARMI

124 - *GRANDE ARACRI Domenico, TATTINI Roberto (OMISSIS – giudicati separatamente)*

125 - VETERE Pierino
delitto p. e p. dagli artt. 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto un fucile cal. 24, non meglio specificato, da ritenersi arma comune da sparo ed il relativo munizionamento.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in località imprecisata ed accertato in data 12.10.2011

126 - MUTO Salvatore *in concorso con MUTO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto, in concorso tra loro, due pistole, indicate dal MUTO Giulio come "una 7 e una 45" (cal. 7,65 e cal. 45) da ritenersi armi comune da sparo ed il relativo munizionamento.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in luogo imprecisato ed accertato in data 21.12.2011,

128 - *GUALTIERI Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

129 - COLACINO Salvatore
delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67, per aver illegalmente detenuto e portato una pistola a tamburo, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo ed il relativo munizionamento
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1)
Fatto commesso in Castelvetro Piacentino (PC) tra il giugno e luglio 2011 ed accertato in data 22.06.2012.

131 - *GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

133 - BLASCO Gaetano
delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma comune da sparo, segnatamente una pistola a tamburo completa del relativo munizionamento, occultandola solitamente in un cassetto della propria scrivania, avvolta in una busta di plastica.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Reggio Emilia a partire dall'anno 2007

134 - BLASCO Gaetano
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1, 2, 4 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per avere, in concorso con persona non identificata, illegalmente introdotto nello Stato armi da guerra, segnatamente due pistole mitragliatrici, provenienti dalla Germania e dirette in Calabria, occultandole per brevissimo tempo all'interno di due cassette di plastica, solitamente utilizzate per riporre gli attrezzi, posizionate in un garage/cantina sito in via Bruno 64 nel Comune di Reggio Emilia.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Nel territorio nazionale ed in provincia di Reggio Emilia, in epoca imprecisata, ma prossima agli anni 2007 e 2008.

135 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

136 - *CAPUTO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)*

137 - *REZEPOVA Iana (Yana) e RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicati separatamente)*

138 - BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 *in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.
Concorrendo nel reato BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele, i quali rispettivamente nelle date del 6 e del 13.07.2012, chiedevano a RICHICHI Giuseppe di recarsi armato della pistola presso il bar Dodo Nut, sito a

Parma, in via Katherine Mansfield nr. 5/E, da essi gestito, al fine di sedare delle risse o comunque per contenere dei litigi in atto.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Reggio Emilia e Parma, nelle date del 6 e 13.07.2012.

139 - BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano *in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci nr. 9 a Montecchio Emilia (RE):
- una pistola Beretta, cal. 9x21, matricola F151888, di proprietà di SCHIANO Francesco, oggetto di smarrimento come da denuncia del 30.07.2010; arma non rinvenuta a seguito della perquisizione eseguita dai CC di Modena il
21.11.2012, in quanto spostata, la sera precedente all'intervento dei militari, da parte di SCHIRONE Graziano su disposizione di BOLOGNINO Michele;
- un serbatoio contenente 16 cartucce GFL cal. 9X21, di cui. 14 con ogiva tonda e 2 con ogiva tronca (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio contenente 15 cartucce cal. 9X21, di cui. 11 recanti sul fondello tre lettere in carattere probabilmente cirillico e sigla LCM sul bossolo; 4 GFL cal. 9X21 (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio per cartucce cal. 9x21 contenente 4 cartucce del predetto calibro così distinte: 2 GFL 9x21, 1 Winchester cal. 9x21, 1 cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- varie munizionamento sfuso (oggetto di sequestro del 21.11.2012) ed in particolare: 6 cartucce 357 Magnum (di cui 4 con ogiva dorata; 2 con ogiva brunita); una cartuccia 9X21 marca Winchester; 6 cartucce da caccia, marca COLOMBO 70 mm; 6 cartucce da caccia (di cui 4 di marca COLOMBO 70 mm e 2 di marca RWS GECO ROTTWEIL); 2 cartucce GFL cal. 9x21; 33 cartucce (di cui 28 GFL 7,65 parabellum; 5 di marca W-W 30 Luger)
contenute all'interno di una scatola recante la scritta FIOCCHI 7,65;
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Reggio Emilia, in data antecedente e successiva al 21.11.2012

140 - *TURRÀ Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)*

140 bis - SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano:
- una carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, detenuta all'interno di un container sito nel giardino della abitazione.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 ter - SILIPO Floriana *in concorso con SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, sostituendo la molla del pistone interno, alteravano le caratteristiche meccaniche della carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, che diventava in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quater - SILIPO Luigi

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva:

- parti di armi comuni da sparo, precisamente n. 3 serbatoi caricatori quadrifilari utilizzabili entro armi semiautomatiche della Ditta italiana SITES, modello Falcon 9x21 e modello Ranger 9x21;
- munizioni del tipo n. 1 cartuccia cal. 7,65 Browing e n. 14 cartucce cal. 12/70 di diverse marche ed allestimenti.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quinquies - IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo
reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. 1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per avere IAQUINTA Giuseppe illegalmente detenuto le seguenti armi e munizioni presso la propria abitazione in Reggiolo via Chopin n. 23.

- un revolver marca Smith & Wesson calibro 357 magnum avente matricola CJT4765;
- una pistola marca KELT-TEC calibro 7,65 Browning avente matricola CFG57;
- n. 76 proiettili calibro 38 S&W Special;
- n. 50 proiettili calibro 32 Auto.

Armi tutte riconducibili al figlio IAQUINTA Vincenzo il quale ne aveva denunciato la detenzione presso la propria residenza in Reggiolo v. Crispi 2 (pur oggi dimorando in Quattro Castella - RE - Località Roncolo via Rodari n. 2) con atto del 18.5.2008 (rinvenuto in copia insieme alle armi e munizioni sopra indicate) e dal medesimo cedute in data imprecisata al padre Giuseppe.
Essendo stato IAQUINTA Giuseppe attinto il 6.7.2012 da provvedimento emesso dal Prefetto di Reggio Emilia ex art. 39 e ss TULPS con cui veniva fatto divieto al medesimo di detenere armi e munizioni esplodenti, provvedimento adottato a seguito delle segnalazioni di polizia relative alle frequentazioni con SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, COLACINO Michele, FLOROVITO Gianni (tutti indagati del presente procedimento e attinti da misura cautelare personale in forza dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 15.1.2015).
Concorrendo nel reato il figlio Vincenzo per avere consapevolmente ceduto o comunque lasciato nella disponibilità del padre le armi e le munizioni indicate.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Reggiolo ed accertato in data 2.2.2015

140 sexies - IAQUINTA Giuseppe
reato p. e p. dagli artt. 697 c.p. per aver illegalmente detenuto le seguenti munizioni e parti di arma comune da sparo:

- presso la sua abitazione nella camera da letto matrimoniale all'interno del primo cassetto del comò:
  - nr.5 cartucce calibro 38 special marca Winchester;
  - nr. 6 cartucce calibro 7,65 marca G.F.L.
- all'interno della cassettiere alla destra della scrivania principale presso gli Uffici della società IAQUINTA S.r.l. in Reggiolo, via Vittorio Veneto n. 69/A., nella disponibilità del medesimo
  - nr. 8 cartucce cal.38 marca Winchester;
  - un caricatore per pistola semiautomatica contenente nr.6 cartucce calibro 26 auto.

Essendo stato IAQUINTA Giuseppe attinto il 6.7.2012 da provvedimento emesso dal Prefetto di Reggio Emilia ex art. 39 e ss TULPS con cui veniva fatto divieto al medesimo di detenere armi e munizioni esplodenti, provvedimento adottato a seguito delle segnalazioni di polizia relative alle frequentazioni con SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, COLACINO Michele, FLOROVITO Gianni (tutti indagati del presente procedimento e attinti da misura cautelare personale in forza dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 15.1.2015).
Fatti accertati in Reggiolo il 2.2.2015

140 septies – BUSLA Marco (così modificato dal Pubblico Ministero in udienza)
reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 1 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione, sita a Poviglio (RE), via Cervaroletta nr. 2, celata all'interno di un vano nel sottotetto dell'abitazione di pertinenza, accessibile da una botola posta sul soffitto del corridoio vano notte, una pistola semiautomatica con funzionamento a singola azione marca Retolaza Hermanos (Eibar, Spagna) cal. 7,65 browning tipo Ruby (matr. 35631), con caricatore e 7 cartucce calibro 7,65 marca S&B.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Poviglio (RE), in data antecedente e prossima al 28.01.2015.

140 octies - SCHIRONE Graziano
reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione, sita in Gattatico (RE), via Magnani nr. 12, celata in un portamonete in pelle, di colore marrone, all'interno di un armadio situato nella camera da letto di pertinenza, una pistola revolver, cinque colpi, marca NORTH AMERICAN ARMS, modello NAA22-LR, cal. 22, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola che risulta abbinerato, e nr. 33 cartucce, cal. 22, nel cui fondello è incisa la lettera C.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Gattatico (RE), in data antecedente e prossima al 28.01.2015.

140 novies - *MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)*

140 decies - *MUTO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

141 - *SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

ALTRI CONCORRENTI ESTERNI APPARTENENTI FF.OO.

142 - *CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

142 bis - *CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

143 - MATACERA Francesco
reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, in concorso con CIANFLONE Antonio, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) pur senza farne formalmente parte.
Fornendo supporto costante all'associazione ed in particolare a Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Vertinelli Palmo e
VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), conoscendone l'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1 e ben conoscendo la centralità per il sodalizio medesimo nonché per le cosche 'ndranghetistiche di Isola Capo Rizzuto (Nicoscia ed Arena) e di Cutro (Grande Aracri) delle attività economiche e di riciclaggio e/o reimpiego poste in essere in Emilia da costoro.
Facendo ciò, sfruttando di sovente la sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro, nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto significativo e concreto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui conosceva nei particolari le dinamiche associative ed operative anche in forza della sua attività di indagine ; ansata e presente al momento dei fatti contestati), consentendo al medesimo di superare momenti di grave difficoltà dovuta in particolare ai provvedimenti interdittivi delle autorità amministrative nel 2011 e nel 2012 sia al nord che al sud Italia, di mantenere e di rafforzare la sua capacità operativa, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione

Dopo avere avuto i primi contatti sia con i Giglio che con i Vertinelli in occasione dell'attività di indagine svolta per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro (proc. n. 936/06 rgnr c.d. Indagine "Pandora") ed in particolare dopo l'esecuzione dell'o.c.c. del novembre 2009, all'inizio del 2010 intensificava, unitamente a Cianflone Antonio, i rapporti in particolare con Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, mettendosi a disposizione (sia in Emilia che in Calabria), coinvolgendo ogni tipo di possibile contributo a loro favore, facendo ciò anche in vista di vantaggi patrimoniali e non patrimoniali che i medesimi fornivano sia a lui che, in parte maggiore, al suo collega Cianflone.
Contribuendo, così, in modo consapevole e volontario al rafforzamento della capacità imprenditoriale del Giglio e dei Vertinelli, in quanto esponenti dell'associazione di cui al capo 1, favorendo i contatti tra numerosi associati ed altri appartenenti alle forze di Polizia sia in Calabria che in Emilia (in particolare in Reggio Emilia), curandone direttamente ed indirettamente gli interessi nei rapporti con le Istituzioni politico-amministrative, giudiziarie e di polizia, consentendo di affrontare efficacemente e superare momenti di grave difficoltà ricollegabili ai provvedimenti interdittivi e/o alle indagini pendenti nei loro confronti.

In particolare a puro titolo esemplificativo:

- collaborando attivamente e consapevolmente con tutte le attività intraprese da Cianflone a favore di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, accompagnandolo in alcune visite in Emilia durante le quali usufruiva di vitto e alloggio gratis, si intratteneva a cena o presso night club con i predetti personaggi ed altri appartenenti all'associazione;
- venendo informato da CIANFLONE sui motivi per i quali si era dovuto recare con estrema urgenza a fine giugno 2011 d'urgenza in Emilia, presso il GIGLIO, avendo questi ricevuto nuovamente la richiesta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, su cui aveva già dato disponibilità tempo addietro, condividendo il consiglio fornito dallo stesso CIANFLONE in merito all'opportunità di non accettare detto invito in quel momento e dopo le vicende processuali inerenti l'indagine "Pandora" in cui lo stesso era stato ritenuto persona offesa del reato di estorsione;
- accedendo abusivamente il 23.03.2012, su specifica richiesta di Cianflone, alle informazioni contenute sul conto dello stesso Vertinelli, presso la Banca Dati delle Forze di Polizia (SDI);
- adoperandosi fattivamente, dalla seconda metà del 2011, unitamente a Cianflone Antonio, in favore di Vertinelli Palmo per l'aggiudicazione di un lavoro per la messa in sicurezza del torrente Papanicciaro (KR); in particolare reperendo e facendo da tramite con l'ingegnere Bruno Giuseppe poi incaricato della realizzazione del progetto di gara;

Ricevendo per tale suo costante interessamento e come espressione della reciproca fidelizzazione, regalie in modo frequente e costante, dallo stesso Cianflone il più delle volte sollecitate anche con insistenza, e consistite in particolare in:
- il 05.07.2010, un televisore da 32 pollici (ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a Cianflone, presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotone).
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei

pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di
Milano della sorella dello stesso Matacera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 3752204023510O2 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Cianflone Antonio;
- nell'aprile del 2011, una offerta *di lavoro nel ramo assicurativo*, ricevuta da Giglio, ed estesa anche a Cianflone Antonio;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matacera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe [". *Lamezia 21.55 Linate*
23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 Linate
19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno"];
- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante *Pagus*, gestito da Cianflone e Matacera, tramite l'impresa BA.CI.RO RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matacera) ed al socio Battigaglia Giantommaso, con lavori eseguiti *in economia*, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei materiali, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante *Pagus*, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
- tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (*calcinacci per tre mq di scarti*) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che Cianflone riferiva che avrebbe proceduto diversamente,
- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato
Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Matacera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tanelli Loris che avevano la gestione dei

predetti locali;
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.
Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 e condotta tuttora in corso.

143 / 2 - MATACERA Francesco
reato p. e p. **dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro:
a) compiva atti contrari ai doveri del suo ufficio — consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonché nel compimento di interventi di favore per garantire l' "inoccabilità" degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) da indagini di P.G. e da relativi provvedimenti dell'A.G., meglio descritti al capo 142 --- accettando in cambio, per sé e per i propri familiari e per il collega CIANFLONE Antonio, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;
b) per l'esercizio delle sue funzioni (fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotone, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da *interdittiva antimafia*, procedendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di acquisire presso il comune di Crotone gli atti interdittivi alla base delle revoche degli appalti subiti da Vertinelli); adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile, ecc.), indebitamente riceveva, per sé e per i propri familiari e per il collega CIANFLONE Antonio, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;
utilità consistite in particolare in:
- il 05.07.2010, un televisore da 32 pollici (ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a Cianflone, presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotone);
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da
Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Matacera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Cianflone Antonio;
- nell'aprile del 2011, una offerta *di lavoro nel ramo assicurativo*, ricevuta da Giglio, ed estesa anche a Cianflone Antonio;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matacera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe ["...*Lamezia 21.55 Linate*

23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matacera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno"];
- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante *Pagus*, gestito da Cianflone e Matacera, tramite l'impresa BA.CI.RO. RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matacera) ed al socio Battaglia Giancarmine, con lavori eseguiti *in economia*, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una crocenza da collocare nel ristorante *Pagus*, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
- tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (*calcinacci per tre mq di scarti*) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che Cianflone riferiva che avrebbe proceduto diversamente;
la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato
Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Matacera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 al 28/01/2015.

143 bis - BOLOGNINO Michele, VRABIE Carmen, BOLOGNINO Catianna
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società CT Vrabie S.r.l. con P.I. 02654050349 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --
esercitante come oggetto sociale attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili — a VRABIE
Carmen ed a BOLOGNINO Catianna, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Parma, il 11/06/2012.

143 ter - BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Immobiliare B.D. S.r.l. Unipersonale con P.I. 02385830357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg. CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL) -- esercitante come oggetto sociale attività di compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali --- a BOLOGNINO Domenico, che accettava; essendo invece BOLOGNINO
Michele l'unico effettivo titolare.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1)
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 26/06/2009.

143 quater - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Francesco *in concorso con MARZANO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Dodonut S.r.l. con P.I. 02626060343 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Boccioncino") esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento,

spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema -- a BOLOGNINO Catianna (50%) ed a MARZANO Antonio (50%), che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'effettivo titolare.
Con il contributo consapevole e causale di BOLOGNINO Francesco, che, divenuto amministratore unico della società in data 30.12.2013, consentiva di allontanare da BOLOGNINO Michele, reale *dominus* delle quote societarie, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Parma, il 06/10/2011.

143 quinquies - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, BOLOGNINO Domenico cl. 1946, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, BARNAT Ewa Boguslawa, ACHILLI Simona *in concorso con SCHIANCHI Roberto (OMISSIS – giudicata separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della **società "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C." P.I. 02227220353**, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C." (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Bar sito in Montecchio Emilia, via Vittorio Veneto n. 13/A) — esercitante come oggetto sociale attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, pattinoteche, ecc — a BARNAT Ewa Boguslawa, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, ACHILLI Simona e SCHIANCHI Roberta, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari delle quote, in particolare, BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

in data 19/02/2007, a BARNAT Ewa Boguslawa ed a BOLOGNINO Francesco, che accettavano, il 50% ciascuno delle quote societarie (denominazione della società "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.");

- in data 29/05/2007, a BARNAT Ewa Boguslawa, che accettava (formalmente acquistando il 50% delle quote da BOLOGNINO Francesco cl. 1969, che diveniva socio occulto), il 100% delle quote societarie (denominazione della società "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.");
- in data 17/10/2007, a BOLOGNINO Domenico cl. 1946, che accettava (formalmente acquistando il 10% delle quote da BARNAT Ewa Boguslawa), il 10% delle quote societarie;
- in data 17/01/2008, a ACHILLI Simona (60%) ed a SCHIANCHI Roberta (40%), che accettavano (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslawa e da BOLOGNINO Domenico cl. 1946), il 100% delle quote societarie (denominazione della società "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C.");
- in data 20/10/2008, a BOLOGNINO Domenico cl. 1990, che accettava (formalmente acquistando il 40% delle quote da SCHIANCHI Roberta), il 40% delle quote societarie, divenendo poi formalmente liquidatore dal 26/01/2010.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

143 sexies - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, POGGIOLI Simone, GIORGIONE Antonio, GALLO Alfonso, *in concorso con CONTE Antonio e VERRAZZO Giuseppina (OMISSIS- giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

a) dal giugno 2011, la titolarità formale del **'azienda Bar "Café Reale"** (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "BERNI Costruzioni S.r.l.", che ne stava acquisendo la proprietà dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto preliminare del 13/01/2011) e che, in attesa di perfezionare l'acquisto (col contratto definitivo), aveva ottenuto che la proprietaria Magu S.r.l. desse in gestione in comodato gratuito il Bar a CIFUNI Isabella (contratto del 31/01/2011); in realtà, il POGGIOLI accettava che l'uso di fatto dell'azienda "Café Reale" fosse svolto dai fratelli BOLOGNINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA 03922430404 della CIFUNI (sino al 15/10/2011 mera dipendente del locale, poi licenziata), anche aprendo entro il medesimo locale **una Tabaccheria Rivendita n. 18 dei Monopoli di Stato** (nel febbraio 2012), che gestivano in modo occulto utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa di VERRAZZO Giuseppina e GALLO Alfonso, con la complicità di questi ultimi;

b) dall'agosto 2012, la titolarità formale dell'**azienda Bar "Café Reale"** (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "Holding BERNI S.r.l." P.I. 03581260407, che aveva preso in

affitto l'azienda dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868120401 (contratto del 09/08/2012) e che l'aveva formalmente sub-affittata a GIORGIONE Antonio, legale rappresentante della società "CU.GI.RA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403; in realtà, il POGGIOLI, con la complicità del GIORGIONE, attribuiva l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" ai fratelli BOLOGNINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA della "CU.GI.RA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C.";

c) le quote societarie della **società "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403**, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso **il Bar - Pasticceria "Golosi e Curiosi" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14**) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a GIORGIONE Antonio, che accettava; essendo invece

BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società e gestori occulti dell'esercizio commerciale (figurando formalmente BOLOGNINO Francesco cl. 1969 come "dipendente barista");

d) le quote societarie **della società "Magu S.r.l." P.I. 03868420401**, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n.

225) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a CONTE Antonio, che accettava (formalmente acquistando le quote il 27/12/2012); essendo invece BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Rimini e Riccione, nelle date sopra indicate.

144 – OMISSIS

145 - MATACERA Francesco *in concorso con CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, quali appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni ed in particolare nelle date del 04.12.2011 e 23.03.2012, abusivamente si introducevano nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale/agente di P.G. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.

In particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di VERTINELLI Palmo, si impossessavano di notizie afferenti le sue vicende giudiziarie.

Condotta posta in essere direttamente da CIANFLONE Antonio il 04.12.2011 e da MATACERA Francesco, su richiesto del primo, il 23.03.2012.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nei termini indicati ai capi 142 e 143.

In Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

146 - *CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

147 - *SALPIETRO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

148 - *SALPIETRO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)*

149 – *SALPIETRO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

150 - *SALPIETRO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

151 - CAVEDO Maurizio

delitto p. e p. dagli art. 81 cpv, e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Cremona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato

S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.
in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: PETROZZA Stella, PETROZZA Maria, FERRARI Aldo Piero, FRAGLICA Salvatore, VILLIRILLO Romolo, COLACINO Salvatore, COLACINO Antonio, CRIVARO Alessio, MUTO Maria, VETERE Pierino, CRIVARO Franco, CONSORZIO ARTIGIANI EDILI, CONSORZIO EDIL

STELLA, REBOANI S.r.l. e IMMOBILIARE DEL BOSCO S.r.l., impossessandosi così di notizie afferenti la sfera privata e le loro vicende giudiziarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Cremona, dal 28.08.2011 al 16.09.2012.

152 - CAVEDO Maurizio
delitto p.p. dagli artt. 81 comma 2°, 326 comma 1° c.p. e 7 L.203/91, perché, in qualità di sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Cremona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine, rivelava a:
- RANGOGNINI Matteo gli esiti degli accertamenti esperiti sul conto di MORONITI Antonio e CONTI Cristian (accessi eseguiti il 15.01.2012 ed il 02.05.2012);
- PINCOLINI Marco gli esiti degli accertamenti esperiti sul conto di MAURO Silena, relativamente all'assegno nr.
  735937625 della Banca Monte dei Paschi di Siena, e sul conto di RUSSO Luone (accessi eseguiti il 29.06.2011, il 09.07.2011 ed il 21.12.2011).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona, dal 29.06.2011 al 02.05.2012

153 - LUPEZZA Alessandro
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91, perché, quale appartenente all'Arma dei
Carabinieri, in servizio presso il Comando Stazione di Reggio Emilia Principale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine,
in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: SARCONE Nicolino, BRESCIA Pasquale, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Nicolino, impossessandosi così di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Reggio Emilia, dal 26.03.2011 al 23.08.2012.

154 - LUPEZZA Alessandro
delitto p.p. dagli artt. 326 comma primo c.p. e 7 L.203/91 perché, in qualità di Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione di Reggio Emilia Principale, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, rivelava a BRESCIA Pasquale l'esito dell'accertamento esperito sul veicolo BMW
Cabrio targato DB 598 FM di proprietà di: FORMENTINI Francesco, accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine (accesso e comunicazione effettuati il 03.04.2012).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Reggio Emilia in data seguente e prossima al 3.4.2012

155 - *MESIANO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

ALTRI DELITTI SCOPO

156 - RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe
delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di 190 pneumatici Bridgestone per TIR, di cui MURATORE Massimo aveva la disponibilità, in quanto autista incaricato di effettuarne il trasporto per conto della ditta S.A.I.T. DI LAURENZANO SEBASTIANO & C., con sede a Maranello (MO).
Condotta posta in essere da:
- RILLO Pasquale e BUSIA Marco che, previo accordo con MURATORI Massimo, organizzavano nella notte tra il 18 ed il 19.07.2011 in Gualtieri il trasbordo dei pneumatici su altro TIR (DAF Truck, tg. DE453QW) in uso allo stesso BUSIA; parte dei pneumatici venivano poi stoccati presso i magazzini di proprietà dello stesso RILLO, sito a Viadana (22 pneumatici), nonché dei fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio, siti a Gualtieri e a Montecchio Emilia (66 pneumatici);
- MURATORI Massimo, si accordava nei termini predetti con RILLO Pasquale e BUSIA Marco, e la sera del 18.07.2011 effettuava il trasporto dei pneumatici a Gualtieri (RE) mettendoli a completa disposizione dei predetti correi, recandosi, la mattina seguente, presso il Comando Stazione Carabinieri di Suzzara (MN), dove al fine di dissimulare quanto realmente accaduto, presentava una denuncia di subita rapina e sequestro di persona, così come indicato nel capo di imputazione che segue;
- CODAMO Giuseppe, in pieno accordo con i rimanenti correi, si prodigava nel mantenere i contatti telefonici tra BUSIA Marco e MURATORI Massimo sia nelle fasi precedenti che in quelle successive alla simulata rapina poi denunciata da MURATORI, anche al fine di dissimulare eventuali contatti diretti tra i predetti in caso di accertamenti di polizia;
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.
Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia tra il 18 ed il 19.07.2011.

157 - RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe
delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con le modalità di cui al capo precedente, dopo essersi appropriati, nelle modalità descritte, di 190 pneumatici Bridgestone per TIR, di cui MURATORE Massimo aveva la disponibilità, si accordavano affinché quest'ultimo, la mattina del 19.07.2011, si presentasse presso la Stazione Carabinieri di Suzzara (MN) dove denunciava i seguenti fatti non corrispondenti al vero:
che alle 22.00 circa del 18.07.2011, mentre si trovava fermo all'interno del proprio autoarticolato (carico di pneumatici Bridgestone per camion) nell'Area di servizio San Martino Ovest nei pressi di Parma, una persona di sesso maschile, con accento campano, lo aveva minacciato con una pistola costringendolo a ripartire ed uscire al casello autostradale di Reggio Emilia, seguire la strada in direzione di Mantova e fermarsi nei pressi di una rotonda. Fatto scendere dal camion era stato quindi caricato a bordo di una Fiat Marea, dove si trovavano altri due uomini, che lo avevano tenuto in custodia sino alle 06.00 del mattino seguente, prima di lasciarlo andare nei pressi di Moglia (MN).
Con l'aggravante di aver commesso il reato per occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurarsi il prodotto o il profitto ovvero l'impunità del delitto di cui al capo precedente
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.
Fatto avvenuto in Suzzara il 19.7.2011

158 - *GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

159 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, *in concorso con RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano, partite di gasolio di illecita provenienza, messe a disposizione da tale MASSIMO, che unitamente ad altri soggetti non identificati, era dedito alla commissione di furti del carburante presso consorzi agrari, imprese e condomini siti tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

Condotta posta in essere da:

- BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e RICHICHI Giuseppe, che mantenevano i contatti con detto MASSIMO per l'illecita acquisizione del gasolio e la successiva cessione all'interno del circuito criminale riconducibile al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 1;
- GIGLIO Giuseppe, destinatario di gran parte del quantitativo di carburante di provenienza furtiva, che in particolare, d'accordo con i rimanenti correi, tra il 6 ed il 12.11.2012, acquisiva un quantitativo di gasolio stimabile tra i 13.000 ed i 21.000 litri, al prezzo convenuto di 0,90 centesimi di euro a litro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando

l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita permanenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia, tra il 6 ed il 12.11.2012.

160 - BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio *in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p, 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero di cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia II.DD. che IVA della ANPA COSTRUZIONI S.r.l., elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati:

anno 2012

fatture utilizzate dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. per complessivi 412.185,38 euro (IVA 70.066,86 euro) emesse da:

- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 230.860,38 euro (IVA 40.066,68 euro);
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 16.000 euro (IVA 1.307,41 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- ROMEO RECYLINE S.r.l., per complessivi 5.000 euro (IVA 867,77 euro);
- DRUGNANO DOMENICO, per complessivi 2.146 euro (IVA 546 euro)

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- BLASCO Gaetano, amministratore del CONSORZIO ITALIA e socio accomandante della COSTRUZIONI G.B. S.a.s. DI BLASCO GAETANO & C., che si serviva anche del figlio BLASCO Antonio e del socio di fatto VALERIO Antonio, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti, riconducibili anche alla ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e alla B&V COSTRUZIONI S.r.l., utilizzando i rapporti di conto corrente personali e societari per dar corso ai pagamenti, nonché delegando a BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef la materiale realizzazione delle fatture per operazioni inesistenti;
- VALERIO Antonio, fino al 06.11.2012 amministratore della B&V COSTRUZIONI S.r.l., che coadiuvava concretamente BLASCO Gaetano nell'organizzazione e nella gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BLASCO Antonio, quale amministratore e socio unico delle imprese ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e B&V COSTRUZIONI S.r.l., di fatto riconducibili a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio, operava seguendo le loro direttive, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef, i quali oltre a garantire all'organizzazione criminale la propria esperienza in materia contabile e finanziaria, si occupavano di pianificare le triangolazioni finanziarie, predisponendo materialmente le fatture e gestendo i pagamenti, relazionandosi direttamente con BLASCO Gaetano, che fidandosi del loro operato e fedeltà, gli aveva concesso autonomia operativa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui: al capo sub 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1, per aver concorso nel reato in numero di cinque persone.

Con condotta commessa nella provincia di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2012.

161 - BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, VALERIO Antonio *in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società a loro riconducibili e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

anno 2011

fatture emesse per complessivi 398.739,49 euro da: CONSORZIO ITALIA nei confronti delle imprese:

- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 23.600 euro,
- MONDO TRADE S.r.l. per complessivi 117.000 euro;
- COSTRUZIONI G.B. S.a.s., per complessivi 38.632 euro (IVA 6.442 euro);
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 91.100,48 euro (IVA 15.669,65 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 105.746 euro (IVA 17.941 euro);
- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 6.960 euro (IVA 1.160 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 15.681 euro (IVA 2.681 euro);

fatture emesse per complessivi 312.977,07 euro dalla COSTRUZIONI G.B. S.a.s. nei confronti delle imprese:

- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 12.456 euro (IVA 2.076 euro);
- CONSORZIO ITALIA, per complessivi 149.668 euro;
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 99.167,07 euro (IVA 16.973,90 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 51.686 euro (IVA 8.826 euro).

anno 2012

fatture emesse per complessivi 1.006.303,37 euro dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. confronti delle imprese.

- THE KING S.r.l., per complessivi 44.150,18 euro (IVA 7.662,43 euro);
- MUTO LOGISTICA E TRASPORTI S.r.l., per complessivi 15.000 euro (IVA 2.605,31 euro);
- GIGLIO S.r.l., per complessivi 26.400 euro;
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- TOP SERVICE S.r.l., per complessivi 66.150 euro;
- TRASMOTER S.r.l., per complessivi 91.000 euro,
- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 384.020,76 euro (IVA 33.451,68 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 144.778,92 euro (IVA 25.126,92 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 10.161,58 euro (IVA 1.763,58 euro);
- IMPRESA EDILE BRUCCOLA MICHELE, per complessivi 56.783,77 euro,
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 7.533,16 euro (IVA 1.307,41 euro);
- TRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro);

fatture emesse per complessivi 5.434,87 euro dalla B&V COSTRUZIONI srl confronti della GIGLIO srl. Condotta posta in essere da:

- BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BLASCO Antonio, BAACHAOUI Karima e BAACHOUI Moncef, che avevano, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la COSTRUZIONI G.B. S.a.s., il CONSORZIO ITALIA, la B&V COSTRUZIONI S.r.l., l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., nonché l'impresa ALL SERVICE, riconducibile al predetto BAACHOUI Moncef, quest'ultimo fattosi carico di reperire anche le società LITOPRINT S.r.l., IL FUTURO S.r.l. e CANALI & C S.r.l., da inserire analogamente nel meccanismo per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con condotte commesse tra gennaio 2011 e dicembre 2012

in provincia di Reggio Emilia (per CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONI G.B. S.a.s., ANPA COSTRUZIONI S.r.l., B&V COSTRUZIONI S.r.l.)

162 - BOLOGNINO Michele e NICASTRO Antonio *in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e p., 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offrivano e poi cedevano in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, imprecisate quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish (intendendosi in "conto vendita" la cessione a credito salvo pagamento una volta proceduto alla vendita della sostanza medesima).
Condotta posta in essere da:
- NICASTRO Antonio, che fungendo da intermediario, indirizzava MINELLI Kostantinos e LAERA Stefano da RICHICHI Giuseppe, affinché cedesse loro lo stupefacente di cui necessitavano per il successivo spaccio;
- RICHICHI Giuseppe, che cedeva in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano gli imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, tenendosi costantemente aggiornato, nei giorni successivi alle cessioni, circa l'attività di spaccio posta in essere da entrambi, al fine di ricevere rassicurazioni sul pagamento della sostanza, facendosi latore di minacce all'indirizzo della ragazza di NICASTRO Antonio, al fine di rientrare in possesso della somma di denaro corrispondente alla vendita dello stupefacente per cui lo stesso aveva fatto da intermediario con MINELLI Kostantinos; apprendendo altresì da LAERA Stefano le difficoltà nello smerciare la sostanza a causa della sua scarsa qualità, rientrandone successivamente in possesso per la parte invenduta;
- BOLOGNINO Michele, che sovrintendendo e collaborando nelle illecite cessioni attuate da RICHICHI Giuseppe, sollecitava NICASTRO Antonio al pagamento dei quantitativi di stupefacente ceduti a MINELLI Kostantinos e a
LAERA Stefano, ritenendolo in ultimo responsabile dell'insolvenza del primo.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Mantova e Cremona, tra il 31.12.2011 al 20.01.2012.

163 – *MINELLI Kostantinos (OMISSIS – giudicato separatamente)*

164 – LAERA Stefano
delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish,
ricevendolo in "conto vendita", secondo le modalità di cui al capo 162), da RICHICHI Giuseppe e BOLOGNINO Michele,
stupefacente che spacciava in minima parte e comunque per un controvalore di 200 euro, restituendone il quantitativo residuo allo stesso RICHICHI Giuseppe, dopo averne verificato la scarsa qualità.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Nelle province di Reggio Emilia e Mantova, tra il 31.12.2011 ed il 12.01.2012.

166 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

167 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

168 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

170 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

172 - *RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)*

179 - SCHIRONE Graziano
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un chilogrammo di sostanza stupefacente, del tipo hashish, suddiviso in due partite da 500 grammi ciascuna, acquisite da SIRIANNI Filippo.
In Montecchio Emilia (RE), tra il 17 ed il 18.05.2012

182 - *PROCOPIO Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)*

183 - VALERIOTI Gabriele *in concorso con COSTA Debora (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 c.p.**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione prevista di cui all'art. 17 della medesima legge, detenevano a scopo di spaccio gr. 107 di cocaina, nonché cedevano quantità imprecisata della medesima sostanza stupefacente a terze persone, tra le quali Bevilacqua Marco, Emilia Fiumano', Corigliano Saverio e Namiri Noura.
Fatti commessi in Reggio Emilia ed in luoghi limitrofi dal febbraio 2012 al luglio 2012

184 - *MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)*

188 - ARENA Carmine
reato p. e p. dagli **artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/67, 7 L. 203/91**, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, che utilizzava per esplodere tre colpi all'indirizzo della vettura Citroen C3 tg.
PP243BY di proprietà SIMONOVA Zuzana, danneggiandola.
Condotta tipicamente riconducibile ad azioni di criminalità organizzata di tipo mafioso e come tale esercitante una forza di intimidazione di cui all'art. 416 bis c.p.
In Reggio Emilia il 27 Aprile 2012.

189 – BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna *in concorso con GERRINI Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)*
Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto comunque ricollegato all'esercizio delle funzioni esercitate dal Gerrini in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia.
In particolare:

- **GERRINI Giulio**, (OMISSIS – giudicato separatamente)
  abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI SRL informando preventivamente BIANCHINI Augusto sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro. Facendo ciò il GERRINI non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società comunque ricollegabili ai BIANCHINI ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, riconosciuto ai dipendenti dall'Ente Pubblico in virtù dell'articolo 92 comma 5 del
  Decreto Legislativo nr 163/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3).

- **BIANCHINI Augusto**, in qualità di socio, amministratore unico, direttore tecnico e responsabile tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., anche tramite personale alle sue dirette dipendenze ovvero a professionisti in rapporto con la sua azienda (come nel caso dell'Ing CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING &
  COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) forniva a Giulio GERRINI ogni tipo di assistenza e di consulenza e collaborazione al fine di individuare financo le tipologie di progetti, l'opportunità delle

singole lottizzazioni e dei singoli interventi da parte dell'Ente pubblico, che si esprimeva a livello esecutivo tramite il
GERRINI medesimo, nella piena consapevolezza delle violazioni di legge poste in essere dal GERRINI e del mancato esercizio da parte del medesimo della funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP, fatto quest'ultimo dal BIANCHINI favorito e reso possibile,

- **BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna**, il primo in qualità di direttore tecnico, procuratore e procuratore speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nonché, in seguito, titolare della ditta individuale IOS e la seconda in qualità di socio e procuratore speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., partecipavano a tutte le fasi sopra determinate in ausilio dell'accordo criminoso che si andava realizzando e partecipando alla produzione di falsa attestazione, avallata da Giulio GERRINI, allo scopo di eludere la decurtazione dei loro compensi a seguito del rigetto di iscrizione alla white list e favorendo l'indebita percezione dell'incentivo di progettazione, Direzione lavori e coordinatore della sicurezza, da parte del suddetto funzionario;

Tutti essendo pienamente consapevoli dell'accordo tra loro esistente e di tutti gli elementi della condotta sopra indicati, nonché delle violazioni di legge ricollegabili ai lavori di seguito descritti, dei vantaggi patrimoniali derivanti alle imprese ricollegabili alla famiglia BIANCHINI ed anche del vantaggio realizzato dal GERRINI nel percepimento dell'indebito incentivo in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006 reso possibile proprio dalla condotta di tutti gli indagati.

In particolare nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle imprese che avrebbero dovuto partecipare alle gare o procedure negoziate, GERRINI Giulio (in esecuzione dell'accordo sopra descritto) selezionava i soggetti con criteri in contrasto ai principi di *trasparenza, concorrenza e rotazione* sanciti dalle Leggi vigenti per quanto attiene le procedure per l'individuazione degli offerenti (*D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125*) nonché favoriva e determinava l'andamento delle gare d'appalto, anche ricorrendo spesso a procedura negoziata. In particolare ciò avveniva:

- stabilendo talvolta esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta (*Opere di urbanizzazione del Lotto 16*), in modo tale da avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI rispetto alle ditte concorrenti in ragione delle
  progettazioni da essa stessa effettuate o comunque a lei note (*D.Lgs 163/2006, art. 70*);
- ovvero procedendo all'assegnazione diretta alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto dei lavori da eseguire (prima la BIANCHINI Costruzioni srl poi la IOS ditta individuale di BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto);
- ovvero creando in altri casi condizioni per l'assegnazione di lavori e commesse in sub appalto ad imprese collegate o tramite altre società consorziate (Appalti della Lami Costruzioni e del Consorzio COSEAM);
- ovvero ancora, frazionando artificiosamente in due fasi un appalto e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della neocostruita IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale, peraltro, non disponeva dei requisiti richiesti dalla Legge (*D.Lgs 163/2006, art. 125 comma 11, 12 e 13*).

Sottoscrivendo numerosi contratti d'appalto dopo l'avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle fatture, spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile-amministrativa propria del DL e del RUP (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc). Tale gestione dell'affidamento degli appalti procurava, direttamente o indirettamente, alla BIANCHINI COSTRUZIONI srl (e poi alla IOS ditta individuale) i seguenti vantaggi patrimoniali

- la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. veniva favorita nell'acquisizione dell'appalto per la "*realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati temporanei*" di Finale Emilia contraddistinto dal Lotto 16, mediante la pubblicazione di un bando con procedura negoziata che stabiliva esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta tali da consentire alla stessa impresa di aggiudicarsi la gara in ragione delle modalità sopra indicate, favorendo al contempo gli interessi del sodalizio mafioso di cui al capo 1, che di fatto operava nel suddetto cantiere attraverso gli operai gestiti da BOLOGNINO Michele; per tale appalto, peraltro veniva autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di regolare esecuzione delle opere.

- veniva pianificata l'assegnazione in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per un ammontare di

282.100 euro, di parte delle opere di urbanizzazione dello stesso comparto edificatorio di cui al precedente punto, ma da compiersi sul contiguo Lotto 3 in cui si sarebbero realizzate la nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo, (commiserando con largo anticipo - dicembre 2012 - a BIANCHINI Augusto il rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere, con la conseguente gestione comunale del futuro bando di gara ed esternando allo stesso BIANCHINI Augusto il suo intendimento affinché la BIANCHINI COSTRUZIONI non acquisisse direttamente la commessa ma subentrasse in sub appalto. Intendimento che si realizzava effettivamente in data 27 marzo 2013, allorquando la BIANCHINI COSTRUZIONI acquisiva il sub appalto in esame in relazione ai lavori acquisiti in sub appalto di cui al precedente punto,

- veniva concessa la cessione del credito all'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., contrariamente a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto che prevedeva la cessione del credito solo a favore di un istituto bancario o di intermediario finanziario, per un ammontare di 280.000 euro + IVA per le opere di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo;

- venivano omessi i dovuti controlli sull'appaltatrice LAMI COSTRUZIONI s.r.l. in ordine alla mancata presentazione della documentazione antimafia, della sottoscrizione formale del relativo contratto tra le parti (Comune e LAMI COSTRUZIONI) consentendo che quest'ultima, in violazione delle Dichiarazioni rese in sede di offerta, cedesse in sub appalto a varie imprese (BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., EMILIANA SCAVI s.r.l., ZANIBONI ASFALTI s.a.s. e CG di CECCATI Giovanni) più del 30% delle opere di categoria "prevalente", contravvenendo a quanto dichiarato dalla stessa azienda all'atto della presentazione dell'offerta, così agevolando la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nell'acquisizione del sub appalto di cui al precedente punto;

- nonostante la sua esclusione dalla "White List" istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del

18.06.2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. continuava ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di ripristino del campo "Robinson" e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Montegrappa;

- gli affari della famiglia BIANCHINI continuavano ad essere avvantaggiati mediante l'assegnazione alla ditta individuale ROS di Alessandro BIANCHINI - costituita in seguito ad un preciso disegno pianificato mesi prima da BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna allo scopo di aggirare le difficoltà della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (determinate dallo scandalo pubblico relativo allo smaltimento abusivo di amianto ed al successivo diniego di iscrizione emesso dal Prefetto di Modena) e mantenere quindi inalterata l'operatività nell'ambito della ricostruzione

– di sette appalti pubblici (per un ammontare complessivo di 141 813,87 euro) nei 3 mesi successivi alla sua costituzione, pur essendo l'azienda stessa sprovvista dei necessari requisiti (richiamati *dall'art. 125 comma 12 del D.Lgs 163/2006*), e precisamente con l'assegnazione delle seguenti commesse:

1) intervento provvisionale urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013,

2) intervento provvisionale di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casone – frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr.719 del 04.10.2013;

3) intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Logiazzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima Determinazione nr 717 del 04.10.2013,

4) intervento provvisionale urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo artificioso frazionamento dell'appalto in violazione dell'art. 253 comma 3 dLgs 163/2006);

5) intervento provvisionale di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", Via Oberdan – Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Determinazione nr 725 del 04.10.2013;

6) intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità Determinazione nr. 508 del 24.07.2013;

7) ... Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr 723 del 04.10.2013;

- veniva artificiosamente frazionato in due fasi l'appalto per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia

(Determinazione nr. 582 del 30.08.2013) ammontante a 68.357,80 euro, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.076,48 euro e 29.281,32 euro, al fine di abbassarne l'importo al di sotto dei 40.000 euro e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della IOS di BIANCHINI Alessandro per un ammontare complessivo netto di 37.122,66 euro;

- veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in data antecedente all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla White List (intervenuta il 21.06.2013), al fine di evitare la prevista decurtazione del 5% sull'importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito ufficialmente al Consigliere d'opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del

23.10.2013). Avallando la predetta attestazione con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 indirizzata alla Dottoressa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l'emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

- veniva concordata la redazione e l'utilizzo di un documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori effettuati a quella data in relazione alle opere di ampliamento del cimitero di Finale Emilia, che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva ottenuto in affidamento dal CONSORZIO STABILE COSEAM di Modena, allo scopo di ottenere dalla stazione appaltante (Comune di Finale Emilia) la prestabilita cifra di 100.000 euro, nonostante le opere realizzate fino a quel momento ammontassero a circa 83.000 euro. Avendo GERRINI Giulio e BIANCHINI Augusto preso accordi preventivi e diretti circa la realizzazione del disegno criminoso, che si concretizzava effettivamente in data prossima al 29.11.2012 con l'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Con ciò veniva favorito e reso possibile l'indebito percepimento da parte di Giulio GERRINI della somma complessiva di 112.538,35 euro, riferibile agli anni 2012/2013 per i lavori di urbanizzazione e le opere provvisionali urgenti, quale incentivo di progettazione, di gestione del ruolo di Responsabile del procedimento, Direttore lavori,
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interna pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare (riconosciuto dall'Ente Pubblico in base al Decreto Legislativo 163/2006), anche attraverso la redazione di progetti - da parte dell'azienda compiacente o da professionisti esterni di fiducia, non coinvolti ufficialmente nelle gare d'appalto in oggetto (come nel caso dell'Ing. CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING &
COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) - di cui il funzionario si attribuiva la titolarità al fine di percepire il predetto indennizzo, in cambio della successiva assegnazione dell'appalto stesso in favore della
BIANCHINI COSTRUZIONI. Vantaggio patrimoniale da ritenersi ingiusto in quanto il GERRINI non poteva in essere le condotte conseguenti all'assunzione dei molteplici e concorrenti ruoli sopra indicati per ciascun appalto. Realizzando il disegno criminoso anche attraverso l'emissione e l'utilizzo di atti amministrativi non conformi al
Regolamento Comunale di Finale Emilia, che disciplina le procedure attuative per il riconoscimento di tali fondi, ed includendo tra le opere prese in considerazione per l'attribuzione dell'incentivo anche l'urbanizzazione dell' "*area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio*", ossia l'appalto vinto dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l., per la quale la Determinazione nr. 1043 del 06.12.2013 aveva riconosciuto il fondo interno di progettazione (incentivo) nonostante le opere, alla data del 18.12.2013, non fossero ancora ultimate.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), attraverso l'assegnazione di appalti pubblici alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto e, indirettamente, a BOLOGNINO Michele, favorendo in generale il più saldo radicamento del potere criminale dell'associazione mafiosa in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici con il conseguimento di un ingiusto profitto.

Facendo ciò in particolare dopo l'adozione del provvedimento prefettizio antimafia del 18.06.2013 nei confronti della
BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., del cui comparto Giulio GERRINI era perfettamente conscio ma ciò nonostante, consapevole che la sua azione avrebbe avvantaggiato l'articolazione 'ndranghetista emiliana, continuava a favorire la
BIANCHINI COSTRUZIONI e ad assegnare ulteriori commesse pubbliche sia alla predetta azienda che alla neonata ditta IOS di BIANCHINI Alessandro
In Finale Emilia (MO) dal maggio 2012 nelle date sopra indicate per ciascun provvedimento e comunque fino al gennaio 2015

Capo 190 - MILAZZO Bruno, MUTO Francesco, *in concorso con DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, SPAGNOLO Vincenzo Salvatore MUTO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., MUTO Antonio (omonima ditta individuale edile), MILAZZO Bruno (omonima ditta individuale edile), SPAGNOLO Vincenzo Salvatore e MUTO Francesco (entrambi soci della Edil 2001 di SPAGNOLO Vincenzo Salvatore & C. S.N.C.) ed altri n.m.i. consapevolmente celavano la presenza di DILETTO Alfonso come persona fisica e di imprese a fini di lucro allo stesso riconducibili entro il CONSORZIO Europa P.I. 02335990350, con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 (formalmente consorzio senza fini di lucro per la organizzazione e la valorizzazione di imprese edili), costituito il 28/05/2008, in tal modo attribuendo fittiziamente al predetto CONSORZIO Europa la titolarità formale di:
a) in data 28/10/2009, proprietà del Bar sito in Parma, via Garibaldi n. 22/F, con attrezzature ed arredi, poi ridenominato "Caffetteria Europa";
b) in data 20/11/2013, proprietà del Ristorante sito in Parma, via Milano n. 25/A, poi ridenominato "Ariete", nonché in data 01/10/2013 locazione dell'immobile sede del locale, nonché in data 05/02/2014 autorizzazione n. 20694 di prot. alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in data 29/05/2014 licenza n. PRM 06414N di prot. di vendita di prodotti alcolici;
c) in data 26/05/2014, leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Rinchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00;
d) in data 07/10/2011, proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485, al prezzo di € 66.000,00;
essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare.
Quindi, successivamente all'arresto di DILETTO Alfonso in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - DILETTO Jessica (nominata amministratore unico in data 03/04/2013, alla presenza di MUTO Antonio), che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a DILETTO Alfonso.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte. Fatto commesso in Parma e Massa Carrara, nelle date sopra indicate.

Capo 191 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico *in concorso con ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, DILETTO Alfonso (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele intestava fittiziamente il contratto stipulato il 06/10/2014 di affitto del ramo d'azienda esercente un'attività di Bar, Ristorante, Pizzeria denominato "Ariete", sito in Parma, in via Milano n. 25/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno degli effettivi titolari del predetto contratto.
Con il contributo causale e consapevole di DILETTO Alfonso che, già titolare occulto del predetto Bar Ristorante, cedeva l'affitto del ramo d'azienda formalmente alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, in tal modo occultando la titolarità del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.
Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto del predetto contratto di affitto d'azienda del locale BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso fanno parte.
Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 192 - *GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Capo 193 – *DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Capo 193 bis - VECCHI Silvano *in concorso con VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, PATRICELLI Alfonso (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992**, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Leonardo Group S.r.l. con P.I. 13395841003
(con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di "Installazione di impianti elettrici" --- a PATRICELLI Alfonso, che accettava; essendo invece VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano gli effettivi titolari.
Fatto commesso in Reggio Emilia e in Roma, dal 21/05/2015 (con atto formalizzato il 15/07/2015).

Capo 194 - *DILETTO Alfonso e SPAGNOLO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Capo 195 - MUTO Francesco *in concorso con DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MORINI Emanuela (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO
Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare Prestigio S.r.l." P.I. 02459860348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 5, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile --- a MORINI Emanuela, MUTO Francesco e DILETTO Jessica, che accettavano, essendo invece DILETTO
Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:
- in data 19/09/2007, a MORINI Emanuela (49%) ed a MUTO Francesco (51%), che accettavano, le quote della società;
- in data 09/09/2009, a DILETTO Jessica, che accettava (formalmente acquistando da MUTO Francesco, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie;
- in data 23/11/2011, a MORINI Emanuela (10%) e DILETTO Jessica (90%), che accettavano (formalmente acquistando da VETERE Marcello), le quote della società.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte. Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 196 - *DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica (OMISSIS – giudicati separatamente)*

Capo 197 - MILAZZO Bruno *in concorso con DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro (OMISSIS – giudicati separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure

di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO

Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "D.S. Costruzioni S.r.l." C.F. 01701690354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) — esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, rivellazioni, perforazioni, ecc. --- a GERACE Gennaro e MILAZZO Bruno, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente;

- in data 08/05/2001, a GERACE Gennaro, che accettava (formalmente acquistando da SARCONE Giuseppe), l'1% delle quote della società;
- in data 27/03/2007, a MILAZZO Bruno, che accettava (formalmente acquistando il 99% dal DILETTO e l'1% da

GERACE Gennaro, il quale le deteneva fittiziamente), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate

Capo 198 - BOLOGNINO Michele, VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, BOLOGNINO Domenico

reato p. e p. **dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.,

BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità dell'attività "Discoteca La Para" sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.

Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a BOLOGNINO Michele

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.

Fatto commesso in Parma, nell'ottobre 2014 (per BOLOGNINO Domenico, nel gennaio 2015).

Capo 199 - BOLOGNINO Michele *in concorso con TONELLI Loris (OMISSIS – posizione stralciata)*

reato p. e p. dagli **artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità dell'attività "Discoteca Duplex" sita in Parma, in località

Barganzola in via Nabucco n. 8 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a TONELLI Loris, che accettava, essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.

Fatto commesso in Parma, nel novembre 2011

capo 200 - BOLOGNINO Michele, *in concorso con TONELLI Loris (OMISSIS – posizione stralciata)*

reato p. e p. dagli **artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991**, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità della discoteca "Freee"

(ex "Astrolabio") sita in Parma, in via Zarotto n. 86/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a TONELLI Loris, che accettava essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.
Fatto commesso in Parma, nell'ottobre 2013.

Capo 201 - SARCONE Gianluigi *in concorso con DILETTO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)*
reato p. e p. dagli **artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991**, perché, in concorso tra loro, rivolgevano pressione e gravi minacce al giornalista FRANZINI Gabriele, direttore della testata giornalistica di Telereggio, a seguito del servizio andato in onda il 26/02/2012 sulla stessa emittente e da lui realizzato, relativo alle vicende anche processuali che avevano nel tempo coinvolto DILETTO Alfonso.
In particolare, il FRANZINI realizzava un servizio giornalistico contenente una citazione riassuntiva delle vicende accadute al DILETTO indicando le vicissitudini giudiziarie (in particolare l'indagine "Dirty Money" della D.D.A. di
Milano), le valutazioni espresse da organi istituzionali (in particolare la Prefettura di Reggio Emilia), la richiesta di misure di prevenzione avanzate dalla D.I.A. e segnalando, tra l'altro, l'avvenuta candidatura della figlia DILETTO Jessica alle elezioni per il comune di Brescello del 2009. Tale servizio veniva mandato in onda nel telegiornale del 26.2.2012 di Telereggio. Dopo avere richiesto ed ottenuto appuntamento con il giornalista, DILETTO Alfonso si presentava presso il suo Ufficio il seguente 6 marzo in compagnia di SARCONE Gianluigi, che non veniva presentato
e non era conosciuto al giornalista (tanto che il medesimo lo riconobbe in video solo dopo l'intervista effettuata nell'ambito della trasmissione Poke Balle, trasmessa dalla medesima emittente nell'ottobre seguente).
I due contestavano duramente il servizio andato in onda, che pure non coinvolgeva in alcun modo il SARCONE, e tenevano una condotta estremamente minacciosa nei confronti del giornalista che chiaramente intendeva la volontà di esercitare una grave forma di pressione nei suoi confronti inducendolo a non affrontare i temi del medesimo fatti oggetto del servizio.
In particolare il SARCONE manteneva un tono molto aggressivo, accusando l'emittente del FRANZINI di "criminalizzare le imprese calabresi e di avere un atteggiamento compiacente nei confronti di altre aziende, in particolare riferendosi alle cooperative" e con tono di voce alta intimava al medesimo di "giustificare" le sue "iniziative giornalistiche" fino a pronunciare, girandosi verso DILETTO, e dando le spalle al FRANZINI la frase: "questo lo sistemiamo noi".
Dopo ciò venivano invitati ad uscire dall'ufficio come poi facevano immediatamente.
Con ciò compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il giornalista a non riferire le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici
Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando prova evidenza di essere parte di un gruppo più ampio ben noto al giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia
(di cui al capo sub 1 del procedimento connesso 8846/15) di cui il DILETTO ed il SARCONE fanno
parte. Fatto commesso in Reggio Emilia, il 06/03/2012.

capo 209 - VERTINELLI Palmo cl. 1961, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BONACCIO Daniele
reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote societarie della società "SIME S.r.l." con P.I. 04026320236, con sede a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Ponte n. 128 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia e simili --- a BONACCIO Daniele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 soci occulti; in particolare, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente:
- in data 14/05/2015, a BONACCIO Daniele, che accettava (formalmente acquistando da SANTORO Vincenzo), il 100% delle quote societarie.
Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di

cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.
Con la recidiva di cui all'art. 99 comma 1° c.p. per VERTINELLI Palmo.
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE) e Sona e Valeggio (VR) il 14/01/2015

capo 211 - VERTINELLI Antonio cl. 1985 (figlio di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962)
reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che, a seguito dei provvedimenti:
- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29/08/2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;
- di sequestro emessi dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Misure di Prevenzione in data 26/10/2015 nelle procedure a carico di VERTINELLI Palmo cl. 1961 (n. 6/2014 e n. 2/2015 R.G.M.P.) e di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (n. 23/2015 R.G.M.P.),
erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e compagini societarie affidati in amministrazione giudiziaria (prima con il sequestro penale, poi con il sequestro di prevenzione), in particolare, tra l'altro, la società "Touch S.r.l." e la ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985 con P.I. 02802510798" (fittiziamente intestate a VERTINELLI Antonio cl. 1985), con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, le quote societarie, i conti correnti, ecc.
aiutava VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo cl. 1961 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti utilizzando il conto corrente personale n. 001023188178 delle Poste Italiane S.p.A. (filiale di Montecchio Emilia) per incassare:
- i pagamenti da parte di terzi delle fatture emesse dalla società "Touch S.r.l." sottoposta a sequestro, in particolare in data 03/09/2015 incassando il bonifico di € 10.947,43 disposto dalla The King S.r.l. a favore della Touch S.r.l. (in pagamento della fattura n. 6 del 30/06/2015 emessa dalla Touch S.r.l. a favore della The King S.r.l.); poi facendo sparire tale somma, mediante successivi prelievi di denaro contante;
- il pagamento da parte dell'ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) di somme a favore della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985", in particolare in data 26/11/2015 incassando il bonifico di € 1.066,55 disposto dall'ARCEA a favore della predetta ditta individuale;
in tal modo sottraendo tali somme (per un importo complessivo di € 12.013,98) alla Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge).
Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo cl. 1961 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 03/09/2015 al 27/11/2015.

capo 212 - VERTINELLI Antonio cl. 1990 (figlio di VERTINELLI Palmo cl. 1961), VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (figlio di VERTINELLI Palmo cl. 1961), VERTINELLI Antonio cl. 1985 (figlio di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962)
reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, dopo che, a seguito dei provvedimenti:
- di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Misure di Prevenzione in data 12/01/2015 nella procedura a carico di VERTINELLI Palmo cl. 1961 (n. 6/2014 e n. 2/2015).
- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29/08/2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;
erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e quote societarie affidati in amministrazione giudiziaria, in particolare, tra l'altro, il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Caleino n. 12/A, censito al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, intestato a BRAMANTE Mariantonietta cl. 1968 e riconducibile al marito VERTINELLI Palmo cl. 1961 e composto da 8 appartamenti;
aiutavano VERTINELLI Palmo cl. 1961 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti incassando personalmente dai soggetti conduttori dei predetti appartamenti sottoposti a sequestro i canoni d'affitto, in tal modo sottraendo le somme all'Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge)
In particolare:
- VERTINELLI Antonio cl. 1990 incassava la somma complessiva di € 3.200,00 quali canoni di affitto di € 400,00 al mese per i mesi da febbraio a settembre 2015 nell'appartamento locato a FERESTEAN Ancuta Elena;
- VERTINELLI Antonio cl. 1990 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 incassavano la somma complessiva di € 3.200,00 quali canoni di affitto di € 400,00 al mese per i mesi da febbraio a settembre 2015 nell'appartamento locato a DICEMBRE Immacolata;

- VERTINELLI Antonio cl. 1990 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 incassavano la somma quantomeno di € 400,00 quali canoni di affitto dell'appartamento locato a GUZZARDI Severina e SELLARO Rosario e, in particolare, il canone del mese di ottobre 2015.
Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), da gennaio ad ottobre 2015

capo 212 bis - GIGLIO Tania e SCHETTINI Giovanna
reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 76 comma 5° D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che, a seguito dei provvedimenti:
- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29.08.2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;
- di sequestro emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.10.2015 nella procedura a carico di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (nr. 23/2015 R.G.M.P.);
erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e compagini societarie affidati in amministrazione giudiziaria (prima con il sequestro penale, poi con il sequestro di prevenzione), in particolare, tra l'altro, del complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particella 108, sub 3-5-6-7, intestato a SCHETTINI Giovanna e riconducibile al marito VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e composto da 3 appartamenti ed 1 garage,
aiutavano VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti utilizzando il conto corrente di GIGLIO Tania n. 1015218660 radicato presso la filiale di Montecchio Emilia delle Poste Italiane S.p.A. per incassare dai soggetti conduttori dell'appartamento sequestrato, sito al piano terra e contraddistinto dal subalterno 6, i canoni d'affitto, in tal modo sottraendo le somme all'Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge).
In particolare:
- GIGLIO Tania incassava la somma complessiva di € 4.950,00 quali canoni di affitto di € 550,00 al mese, per i 9 mesi da settembre 2015 al maggio 2016 nell'appartamento locato a FRANCHINI Clai;
- SCHETTINI Giovanna forniva il proprio contributo consapevole e causale, in quanto, all'atto del sequestro beni nel settembre 2015, ometteva di riferire del contratto di locazione da lei sottoscritto con FRANCHINI Clai, e della percezione dei canoni locatizi da parte della nuora GIGLIO Tania, consentendo a quest'ultima di proseguire nell'indebita percezione, in danno dell'Amministrazione Giudiziaria.
Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta e, in particolare, dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo cl. 1961 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte
Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 15/09/2015 al 13/05/2016.

Con la recidiva per
BELFIORE Francesco; BIDIN Corrado; BRAULLI Tiziano; BRUZZI Tiziano; BRESCIA Pasquale, BRUGNANO Luigi; COSTI Omar; CURCIO Domenico; CURCIO Giuseppe; FLORO VITO Gianni; GUALTIERI Antonio; IAQUINTA Giuseppe; MARTINO Alfonso; MERCADANTE Luigo; MESIANO Domenico; MIGALE Vincenzo; MUTO Antonio cl 78; PALERMO Alessandro; RUGGIERO Giuseppe; SUMMO Giovanni; VECCHI Daniela; VERTINELLI Giuseppe (cl 1962).

Con la recidiva specifica per
AMATO Alfredo; CALESSE Mario; GIGLIO Giuseppe; PELAGGI Francesco, PICHIERRI Giuseppe; SALWACH
Michael Stanley, SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto.

Con la recidiva reiterata per
BLASCO Gaetano; BUTTIGLIERI Salvatore; CAPPA Salvatore, COLACINO Salvatore; FERRARI Aldo, FLORO VITO Giuliano; FLORO VITO Selvino; LOMONACO Francesco; MANZONI Giuseppe, MORMILE Vittorio; MUTO Antonio cl. 55; MUTO Giulio, SARCONE Gianluigi; TEDESCO Rocco; VACCARI Olmes; VALERIO Antonio; VERTINELLI Palmo; VILLIRILLO Giuseppe; VITI Francesco

Con la recidiva infraquinquennale per

ARCURI Rosario; RUSIA Marco; DERRI Giuliano; DI VIA Francesco; FERRI BERNARDINI Gabriele; FORMENTINI Francesco; VETERE Rosario; CAPUTO Gaetano; PELAGGI Paolo; CODAMO Giuseppe e NICASTRO Antonio;

Con la recidiva specifica infraquinquennale per:
LUPEZZA Alessandro

Con la recidiva specifica reiterata per
BOLOGNINO Michele; BOLOGNINO Sergio; LOPRETE Giuseppe; BELFIORE Carmine; BELFIORE Giuseppe; FERRARO Vincenzo; FRONTERA Francesco, GRANDE ARACRI Nicolino; LAMANNA Francesco; OPPIDO Raffaele; ROCCA Antonio; SARCONE Nicolino; SERGIO Eugenio; URSINI Mario.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per
AMATO Alfredo; AMATO Domenico, ARABIA Davide; ARENA Carmine; BONAZZI Andrea; DILETTO Alfonso; FLORO VITO Antonio: MANCUSO Vincenzo; MENDICINO Alfonso; MUTO Antonio cl 71; PROCOPIO
Salvatore: RIELLO Francesco; ROSSI Luca; SILIPO Antonio; SILIPO Luigi; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto;
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per
AMATO Francesco; SESTITO Salvatore; MURATORI Massimo

PARTI CIVILI

1. **CESARINI Andrea,** nato a Tarquinia (VT) il 24.01.1976, residente a Montalto di Castro (VT), via Dei Rimessini nr. 9; non presente
difeso dall'avv. Paolo PIRANI del Foro di Civitavecchia–non presente

2. **BALZANO Antonio** nato a Torre Annunziata NA il 06.05.1983 residente in Gonzaga MN V.le F. Millenaria 76 – non presente – difeso dall'avv. Andrea GIUBERTONI del foro di Mantova – non presente

3. **FALBO Francesco,** nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), via Mimmi Fochi nr. 26 – non presente - difeso dall'avv. Marco MALVOLTI del foro di Modena e avv. Francesca Mazza- non presenti

4. **MAZZEI Giuseppina,** nata a Mesorata (Kr) il 27.04.1990, residente a Parma in Fellini n.25 – non presente
difesa dall'avv. Manuela MULAS del Foro di Parma – non presente

5. **PELLEGRI Francesco,** nato a Tizzano Val Parma (Pr) il 18.11.1959, ivi residente frazione Capriglio in strada Val Bardea n.168 – non presente - Difeso dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma – non presente

6. **PIGNEDOLI Sabrina,** nata il 24.10.1983 a Castelnovo ne' Monti (RE), residente a Busana (RE) via Nirnozza n. 106/A – non presente
difesa di fiducia dall'avv. Roberto SUTICH del Foro di Reggio Emilia– non presente

7. **AGENZIA delle ENTRATE** c/o Avvocatura dello Stato, difesi di fiducia dall'Avvocato dello Stato Mario **ZITO** e Avvocato dello Stato Uliana **CASALI** – oggi assente

8. **ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA Emilia–Romagna** legale rappresentante dott.ssa Serena BERSANI,
difesa dall'Avv. Valerio **VARTOLO** del Foro di Marsala – oggi assente

9. **ASSOCIAZIONE LIBERA** rappresentata dal Dr. Borghi Daniele – già presente oggi presente
Difesa dall'Avv. **Vincenza RANDO** del Foro di Modena – oggi assente

10. **ASSOCIAZIONE** Antimafia-Antiraket **"Paolo Borsellino" Onlus** (ad esclusione dei capi 70 sexsies, 140 sextes, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182, 183) difesa dall'Avv. Giuseppe **GANDOLFO** – oggi assente

11. **"CITTA' METROPOLITANA di Bologna"** difesa dall'Avv. Sergio PACIFICO del Foro BO – oggi assente

12. **CGIL Emilia–Romagna** legalmente rappresentata dott. Luigi GIOVE – oggi per delega presente Nicola Petella
Difeso dall'Avv. Libero **MANCUSO** del Foro di Bologna oggi assente.

13. **CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia** in persona del legale rappresentante MEGLIOLI Elvira – oggi assente
Difeso dall'Avv. Gian Andrea **RONCHI** del Foro di Bologna – oggi assente

14. **CGIL Camere del Lavoro Modena** legalmente rappresentata Manuela Gozzi – oggi assente Difesa dall'Avv. Gian Andrea **RONCHI** del Foro di Bologna – oggi assente

15. **CISL Emilia Romagna** in persona del legale rappresentane Giorgio Graziano – oggi assente
Difensore di fiducia e domicilio eletto c/o Avv. Vincenza **RANDO** del Foro di Modena – oggi assente

16. **Comune di Bibbiano** (costituito anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati)
Difensore di fiducia e domicilio eletto c/o Avv. dall'Avv Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna oggi assente

17. **Comune di Brescello** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) dom. elet. Presso il difensore di fiducia Avv. Federico **FISCHER** del Foro di Bologna – oggi assente

18. **Comune Finale Emilia,** con sede legale in piazza Verdi n.1 in persona di Ferioli Fernando – oggi assente
Difeso dall'Avv. Valeria **DE BIASE** del Foro di Modena – oggi assente

19. **Comune Reggio–Emilia** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143), difeso dell'Avv. Santo **GNONI** del Foro di Reggio Emilia – oggi presente

20. **Comune di Sala Baganza,** difeso dall'Avv. Livio **DI SABATO** del Foro di Parma - oggi assente

21. **Comune di Gualtieri** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142. 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati), difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente

22. **Comune di Reggiolo** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 142, 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati) nella persona del Sindaco Paolo Colli, difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente

23. **Comune di Montecchio** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143), difeso dall'Avv. Federico **FISCHER** del Foro di Bologna – oggi assente

24. **COMUNE di PARMA** nessuno presente - difeso dall'Avv. Stefano **SARCHI** – oggi assente

25. **COMUNE S. FELICE sul P. – CONCORDIA – MIRANDOLA e UNIONE COMUNI AREA NORD**, Assessore Silvestri Simone e Vice Sindaco Giovanelli Giovanni - assenti difesi dall' Avv. Valeria **DE BIASE** – oggi assente

26. **COMUNE VIADANA** nessuno presente - difeso dall'Avv. Livio **DI SABATO** – oggi assente

27. **CNA Fita** Unione Nazionale Imprese di Trasporto (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) legalmente rappresentata da Cinzia Franchini – assente
Difesa dall'Avv. Vincenza **RANDO** del Foro di Modena – oggi assente

28. **CONFINDUSTRIA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) nessuno presente - difesa dall'Avv. Alfredo **GALASSO** del Foro di Palermo – oggi assente

29. **CONSORZIO RI Commerciamo**-nessuno presente - difeso dall'Avv. Fabrizio **CANURI** Foro Modena – oggi assente

30. **Fondazione "Antiusura Interesse Uomo" Onlus** nessuno presente - difesa dall'Avv. Josè **TOSCANO** – oggi assente

31. **LEGAMBIENTE Emilia-Romagna Onlus**, nessuno presente - difesa dall'Avv. Gianluca **FILIPPONE** - non presente

32. **ORDINE GIORNALISTI** – Presidente dott. Antonio Farnè – assente - difeso dall'Avv. Valerio **VARTOLO** del Foro di Marsala – oggi assente

33. **PROVINCIA di MODENA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91) nessuno presente - difesa di fiducia dall'Avv. Valeria **DE BIASE** del Foro di Modena – oggi assente

34. **PROVINCIA di PARMA** in persona del suo Vice Presidente Rappr. legale Gianni Guido Bellini – oggi assente
Difeso dall'Avv. Matilde **ROGATO** del Foro di PR – oggi assente

35. **PROVINCIA di REGGIO EMILIA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati) nella persona del Prof. Manghi – già presente oggi assente

Difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente

36. **REGIONE Emilia–Romagna** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta della Regione Emilia– Romagna Stefano Bonaccini – oggi assente
Difesa dall'Avv. Alessandro **GAMBERINI** del Foro di Bologna – oggi assente

37. Presidenza del Consiglio dei Ministri
38. Ministero dell'Interno
39. Ministero dell'Ambiente tutti presso Avvocatura dello Stato difesi dall'Avv. M. **Zito** – oggi presente

40. UIL Emilia–Romagna rappresentato dal segretario ZIGNANI Giuliano, assente – eletto domicilio presso lo studio del difensore avv. Silvia **MOISE'** del Foro di Bologna – oggi assente

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

IL PUBBLICO MINISTERO ha chiesto affermarsi la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti e la condanna degli stessi alle pene come sotto indicate per ciascuno, salva la posizione di MUTO Salvatore in relazione al capo 126, per la quale ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto:

Nome imputato	Capi imputazione	Pena finale
1. **ABBRUZZESE Palmina**, nata a Crotone il 26.09.1981	**70 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
2. ACHILLI Simona, nata a Montecchio Emilia il 22.02.1978,	**143 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
3. **ADAMO Rosario**, nato a Trapani l'01.03.1953	**89 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
4. **AIELLO Giuseppe**, nato a Crotone il 20.10.1977	**119** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 **120** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	**anni 9, mesi 6 recl. € 13.000,00 multa**
5. **ALLELUIA Lauro**, nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967	**90** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **91** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 **93** - reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82 **94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 11, mesi 4 recl., € 14.000,00 multa assoluzione capo 93**
6. **ALOI Giuseppe**, nato a Schwerte (Germania) l'1.04.1978	**122** – reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 203/91	**anni 8, mesi 10 recl. € 11.000,00 multa**
7. **AMEGLIO Rosaria**, nata a Cutro (KR) il 15.04.1969	**122 bis** – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
8. **AMATO Alfredo**, nato a Palmi il 17.01.1973	**1.44** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **11** - reato previsto e punito ex artt 423, 424 e 7 L. 203/91 Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 **64** - reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 19, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**
9. **AMATO Francesca**, nata a Rosarno il 27.02.1963	**1.43** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p.	**anni 19, mesi 10 recl., € 11.000,00**

	50 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **62** - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **63** - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91	**multa**
10. ARCURI Rosario, nato a Cutro (KR) il 11.07.1961	**43** - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 10 recl. € 10.000,00 multa**
11. ARENA Carmine, nato a Crotone il 06.04.1983	**1.46** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **45** - reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67 e art. 7 L. 203/91 **188** - reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67, 7 L 203/91	**anni 12 recl.**
12. BAACHAOUI Karima, nata in Tunisia il 01.09.1983	**1.7** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **48** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **51** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n 3 e 4 c.p ed art. 7 L. 203/1991 **52** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art 7 L. 203/1991 **53** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p (in riferimento all'art. 628 3	**anni 16 recl.**

	co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **54** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 **160** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 **161** – reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs 74/00 e 7 L. 203/91	
13. BAACHAOUI Moncef, nato in Tunisia il 30.01.1969	**1.8** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p **160** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs 74/00 e 7 L. 203/91 **161** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	**anni** 17 recl.
14. BARNAT Ewa Bogusława, nata in Polonia il 12.01.1981	**88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **143 quinquies** reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991.	**anni 9 recl., € 10.000,40 multa**
15. BELFIORE Carmine, nato a Cutro (KR) il 01.03.1974	**1. 10** reato p. e p. dall'art 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **24** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p., art. 7 L. 203/1991 **25** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91, **90** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91	**anni 23 recl., € 13.000,00 multa**

	92 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 e p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 **106** - reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 comm. 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 **107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv c.p. **115** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, **116** – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, **120** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	
16. BELFIORE Francesco, nato a Cutro (KR) il 20.07.1972	**115** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
17. BELFIORE Giuseppe, nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956	**87** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2. 648 comma 1. e 61 n. 7 c.p., 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5, mesi 2 recl., € 5.800,00 multa**
18. BIANCHINI Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 06.03.1988	**93 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 septies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 5, mesi 6 recl.**
19. BIANCHINI Alessandro, nato a Mirandola (MO) il 24.11.1985	**90** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 609 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **91** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 **93** - reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 71 l. 646/82 **93 ter** - reato p. e p. dagli	**Anni 12, mesi 4 recl., € 13.000,00 multa** **assoluzione capo 93**

	artt. 81, 12 quinquies Legge n 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **189** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991	
20. BIANCHINI Augusto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30.06.1953	**4** - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. **90** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **91** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 **92** - reato p. e p. dagli artt 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 **93** - reato p. e p dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82, **93 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quater** - reato p. e p. dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, **93 septies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **189** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991,	**anni 15 recl.** **assoluzione capo 93**
21. BIANCHINI Nicola, nato a Mirandola (MO) il 16.08.1991	**93 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quater** - reato p. e p.	**anni 6 recl.**

	dagli: 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 sexies** – reato p. e p dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
23. BIGLIGNOLI Andrea, nato a Negrar (VR) il 28.10.1974	**119** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L 203/91 e art. 4 L. 146/06	**anni 8 e mesi 10 recl. € 11.000,00 multa**
24. BLASCO Gaetano, nato a Crotone il 08.05.1962	**13** - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203.91 **14** - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203.91 **15** – reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 **16** - reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 **33** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° np. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **44 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n 356 del 1992, 7 L. n 203 del 1991 **48** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **50** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **51** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **52** - reato previsto e punito ex artt 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art.	**Anni 26, mesi 6 recl., € 18.000,00 multa**

	628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 **53** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **54** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 **55** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **56** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **58 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **59** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **133** - delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **134** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1, 2, 4 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **160** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 **161** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	
25. BOLOGNINO Catianna, nata a Locri (RC) il 20.12.1992	**143 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 quater** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
26. BOLOGNINO Domenico, nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946	**143 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p.,	**anni 4, mesi 6 recl.**

	12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
27. BOLOGNINO Domenico, nato a Locri (RC) il 13.09.1990	**138** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **143 ter** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n 203 del 1991 **143 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **191** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **198** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 8 recl.**
28. BOLOGNINO Francesco, nato a Locri (RC) il 25.09.1969	**88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **143 quater** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 10 recl., € 10.000,00 multa**
29. BOLOGNINO Michele, nato a Locri (RC) il 24.03.1967	**53** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **83** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 **84** - reato p. e p. dagli artt.	**Anni 30 recl., € 29.000,00 multa** **assoluzione capo 93**

	81 cpv, 110, 112 co 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co 3 n 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 159 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p e 7 L. 203/1991 **87** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p , 7 L 203/1991 **88 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c p., 7 L n. 203 del 1991 **88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p , 7 L. n. 203 del 1991 **89** – reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **90** - Reato p. e p dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **91** - Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c p., 256 co 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 **92** - Reato p. e p dagli artt. 81 cpv., 61 n 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 **93** - Reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82 **94** – Reato p. e p. dagli artt. 61 n 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991 **138** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **139** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p , 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **143 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 ter** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies	

	Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 quater** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **143 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **159** – delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991 **162** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991 **191** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **198** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **199** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **200** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
30. BOLOGNINO Sergio, nato a Locri (RC) il 25.08.1968	**94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, **159** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 5 recl., € 4.000,00 multa**
31. VRAGA Bruna, nato a Mirandola (MO) il 8.1.1956	**4 bis** - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. **90** - reato p. e p. dagli artt 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **91** - reato p. e p. dagli artt 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991	**anni 15 MESI 6 recl.**

	92 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 n. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 **93** - reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co. 1 n. 1 e 2 c.p., 21 L. 646/82. **93 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quater** - reato p. e p. dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **93 septies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **189** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991	
32. BRAMANTE Antonietta, nata a Crotone il 10.10.1968	**88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 octies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 9, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**
33. BRESCIA Pasquale, nato a Crotone il 15.05.1967	**122 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
34. BRUGNANO Giuseppe, nato a Crotone (KR) il 26.10.1992	**89 quater** – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356	**anni 5 recl.**

	del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 duodecies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
35. BRUGNANO Luigi, nato a Crotone il 11.05.1979	**80** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91	**anni 17 recl., € 10.000,00 multa**
36. RUSIA Marco, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982	**96** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 **97** – reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p, 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **98** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr 1 c.p, 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **99** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91 **140 septies** - reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 **156** - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 **157** - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 11 recl., € 10.800,00 multa**
37. BUTTIGLIERI Salvatore, nato a Giojosa Jonica il 16.03.1948	**94 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 8 recl. € 8.000,00 multa**
38. CAGOSSI Luigi, nato a Reggio Emilia il 18.01.1952	**72** - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 comma 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991 **73** - reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 comma 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 **73 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 comma 1°, 3°, 4° nn 3) e 4), art. 7 L. 203/91,	**anni 12 recl., € 5.000,00 multa**
39. CANNIZZO MARIO, nato a Palagonia (CT) il	**70** - reato previsto e	**anni 14 recl.,**

10.10.1958	punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **70 series** -delitto p. e p. dall'art. 110 e 367 c.p.	**€ 5.000,00 multa**
40. CAVEDO Maurizio, nato a Cremona il 12.06.1960	**122** – reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91 **151** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., e 615-ter comma 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91 **152** - delino p.p. dagli artt. 81 comma 2°, 326 comma 1° c.p. e 7 L. 203/91	**anni 9 mesi 6 recl., € 8.000,00 multa**
41. CODAMO Giuseppe, nato a Crotone il 04.09.1956	**156** - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 **157** - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 3, mesi 4 recl., € 1.000,00 multa**
42. COLACINO Salvatore, nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973	**129** - delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	**anni 6 recl.**
43. COSTI Omar, nato a Reggio Emilia il 05.05.1974	**70** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **72** - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991 **73** - reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 **97** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p, 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **98** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr 1 c.p. 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p **99** - reato p. e p. dagli artt 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr 1, 474 co. 2. 7 L. 203/91	**anni 19, mesi 6 recl., € 11.000,00**
44. CRIVARO Antonio, nato a Cutro (KR) il 05.09.1973	**132** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p.	**anni 18 recl.**

45. CROCI Deborah, nata a Castelnovo Né Monti (RE) il 10.02.1987	**107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. **116** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
46. CURCIO Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 13.09.1949	**96** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 **104** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91	**anni 8, mesi 6 recl., € 10.800,00 multa**
47. CURCIO Maria, nata a Crotone il 14.03.1973	**104** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91 **109 ter** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **111** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, **111 quater** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 9, mesi 6 recl.**
48. DEBRI Giuliano, nato a Sassuolo (MO) il 15.09.1955	**71** - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, **74** - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**Anni 12, mesi 4 recl., € 7.500,00 multa**
49. DI VIA Francesco, nato a Trapani il 20.04.1965	**31** - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**anni 12 recl. € 7.500,00 multa**
50. EL FATACHI Abdelatif, nato a Ouled Solh (Marocco) il 29.11.1986	**198** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**

51. FALSETTI Rosario, nato a Cirò (KR) il 11.05.1967	**95** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 e. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11, mesi 4 recl., € 11.000,00 multa**
52. FERRARI Aldo Pietro, nato a Follo (SP) il 03.01.1945	**62** - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11 recl., € 10.000,00 multa**
53. FERRI BERNARDINI Gabriele, nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976	**121** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
54. FLORIO Francesco, nato a Locri (RC) il 27.09.1989	**94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa**
55. FLORO VITO Antonio, nato a Crotone il 07.01.1960	**95** – reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 e, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 17 recl., € 10.000,00 multa**
56. FLORO VITO Gianni detto Giuseppe, nato a Crotone il 20.03.1978	**90** – Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 605 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 **92** – Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 **106** - reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 **107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. **113** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **120** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	**anni 12, mesi 10 recl., € 13.000,00 multa**
57. FLORO VITO Giuseppina, nata a Crotone il 15.06.1974	**114** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91	**anni 4, mesi 6 recl.**

58. FORMENTINI Francesco, nato a Reggio Emilia il 15.05.1961	**58** - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91	**anni 17 recl. € 10.000,00 multa**
59. FRONTERA Alfonso, nato a Cutro (KR) il 26.10.1974	**52** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**anni 17, mesi 4 recl., € 11.000,00 multa**
60. GALLO Alfonso, nato a Rimini il 07.05.1981	**143 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
61. GENTILE Domenico, nato a Milano il 05.10.1971	**112** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
62. GERACE Salvatore, nato a Cutro (KR) il 02.10.1972	**83** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **84** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. n. 203 del 1991	**anni 1, mesi 10 recl., € 12.040,00 multa**
63. GIBERTINI Gino, nato a Modena il 10.02.1958	**65** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. n. 203 del 1991	**anni 17 recl., € 10.000,00 multa**
64. GIGLIO Antonio, nato a Crotone il 26.07.1978	**111** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991.	**anni 4, mesi 6 recl.**
65. GIGLIO Francesco, nato a Cutro (KR) il 05.06.1947	**111 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
66. GIORGIONE Antonio, nato a Ariano Irpino (AV) il 07.02.1969	**143 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
67. GRIMALDI Luigi, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 25.07.1941	**89 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
68. IAQUINTA Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 07.05.1957	**1.34** reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **140 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p.	**anni 19 recl.**

	1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91 **140 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 697 c.p.	
69. IAQUINTA Vincenzo, nato a Crotone il 21.11.1979	**140 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. 1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	**anni 6 recl.**
70. LAERA Stefano, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 04.01.1986	**164** - delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991	**2 anni e 7 mesi ed € 6.000**
71. LEROSE Salvatore, nato a Cutro (KR) il 06.12.1974	**119** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 **120** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	**anni 9, mesi 6 recl. € 13.000,00 multa**
72. LOMONACO Francesco, nato a Crotone il 23.03.1965	**114** - reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **20** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **22** - reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **31** - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**Anni 19, mesi 10 recl., € 11.800,00 multa**
73. LONETTI Sergio, nato a Melissa (KR) il 28.09.1979	**109** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **109 bis** – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **111 quater** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
74. LOPRETE Giuseppe, nato a Mesoraca (KR) il 25.09.1955	**94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	**anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa**
75. LUPEZZA Alessandro, nato a Pavia il 25.03.1970	**153** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 615-ter	**anni 6 recl.**

	comma 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91 **154** - delitto p. e p. dagli artt. 326 comma primo c.p. e 7 L.203/91	
76. MACRÌ Francesco, nato a Crotone il 20.08.1971	**88 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**
77. MACRÌ Giuseppe, nato a Crotone il 15.08.1978	**122** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91	**anni 8 recl. € 10.000,00 multa**
78. MANCUSO Vincenzo, nato a Cutro (KR) il 21.09.1965	**56** - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **119** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 **120** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv c.p. art. 4 L. 146/06 **121** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 18, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa**
79. MANFREDA Francesco, nato a Fuerth (Germania) il 27.10.1971	**78** - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11 recl., € 10.000,00 multa**
80. MANZONI Giuseppe, nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944	**107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. **117** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **117 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5, mesi 6 recl.**
81. MARTINO Paolo, nato a Crotone il 07/08/1976	**70 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
82. MARTINO Rosario, nato a Cutro il 28/12/1948	**78 ter** - reato p. e p. dagli	**anni 4, mesi 6**

	artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**recl.**
83. MATACERA Francesco di fu Nazareno e Severino Giuseppina, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) 21.10.1969	**143** - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., **143 / 2** - reato p. e p. dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **145** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., **110**, 635-ter comma 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91	**anni 17 recl.**
84. MENDICINO Alfonso, nato a Crotone il 05.06.1975	**32** - reato p. e p. dagli art. 81 cpv., 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**anni 11 recl., € 10.000,00 multa**
85. MEZIATI Abderrahim, nato in Marocco il 23.06.1964	**89 octies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
86. MILAZZO Bruno, nato a Metz (Francia) il 14.12.1963	**190** – reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **197** – reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
87. MOLINARI Antonio, nato a Mesoraca (CZ) il 03.11.1984	**88 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89** – reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 8, mesi 6, € 10.000,00 multa**
88. MURATORI Massimo, nato a Modena il 07.07.1966	**156** - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 **157** - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	**anni 3, mesi 4 recl., € 1.000,00 multa**
89. MUTO Antonio, nato a Crotone il 18.11.1971	**94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991 **95** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nn. 1 e, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 17, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa**
90. MUTO Antonio, nato a Crotone il 22.11.1978	**43** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628	**anni 17 recl., € 10.000,00 multa**

	comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	
91. MUTO Antonio, nato a Cutro (KR) il 18.07.1955	**SOLO ABBREVIATO**	
92. MUTO Francesco, nato a Cutro (KR) il 29.12.1967	**190** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **195** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 5 recl.**
93. MUTO Luigi, nato a Crotone il 31.10.1975	**SOLO ABBREVIATO**	
94. MUTO Salvatore, nato a Crotone il 13.10.1977	**126** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	**assoluzione ex art. 530 cpv.**
95. NICASTRO Antonio, nato a Crotone il 08.02.1983	**162** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991	**3 Anni e 10.000 €**
96. OLIVERIO Salvatore, nato a Catanzaro il 10.11.1959	**89 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
97. OLIVO Salvatore, nato a Crotone il 14.06.1976	**115** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
98. PAOLINI Alfonso, nato a Cutro (KR) il 01.06.1953	**SOLO ABBREVIATO**	
99. PASSIATORE Francesco Pio, nato a Taranto il 28.07.1962	**91** – reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 – TU 152/2006 e 7 L. 203/1991	**anni 6 recl.**
100. PELAGGI Francesco, nato a Crotone il 24.07.1979	**96** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 **97** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **98** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **99** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91	**anni 9, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**
101. PETRONE Antonio, nato a Foggia il 20.01.1983	**198** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**

102. PICHIERRI Giuseppe, nato a Matera il 23.09.1963	**87** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1. e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991	**anni 5, mesi 2 recl., € 5.000,00 multa**
103. PIERON Anna, nata in Polonia il 08.06.1979	**114** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
104. POGGIOLI Simone, nato a Rimini (RN) il 15/02/1976	**143 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
105. RIELLO Pasquale, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 26.05.1966	**96** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 **97** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p, 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **98** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p, 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **99** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, **100** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **104** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91, **156** - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 **157** - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	**anni 12, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa**
106. ROCCA Antonio, nato a Cutro (KR) il 16.09.1970	**94** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	**anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa**
107. RUGGIERO Giuseppe, nato a Reggio Emilia il 25.09.1978	**122** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91	**anni 8 recl., € 10.000,00 multa**
108. SALSI Mirco, nato a Reggio Emilia il 27.4.1957	**66** - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**Anni 12, recl., € 7.500,00 multa**
109. SALVATI Luigi, nato a Crotone (KR) il 25.03.1968	**89 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356	**anni 4, mesi 6 recl.**

	del 1992, 7 L. n 203 del 1991	
110. SARCONE Gianluigi, nato a Cutro (KR) il 05.05.1971	**83** - reato p. e p. dagli artt 81 cpv , 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. n 203 del 1991 **84** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1. 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n 1 e 3 c.p.). 7 L. n. 203 del 1991 **201** - reato p e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n 203 del 1991	**anni 18 recl., € 11.000,00 multa**
111. SCHETTINI Giovanna, nata a Crotone il 16.05.1967	**88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **89 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 octies** - reato p. e p dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992. 7 L. 203 del 1991 **212 bis** - reato p e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 10 recl., € 10.000,00 multa**
112. SCIRONE Graziano, nato a Manduria (TA) il 06.03.1980	**139** - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, **140 octies** - reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 **179** - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990,	**anni 11 recl.**
113. SCIDA Domenico, nato a Crotone il 04.11.1965	**119** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06	**anni 8 recl., € 10.000,00 multa**
114. SCIDA Francesco, nato a Crotone il 13.11.1963	**108** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
115. SCORDO Giuseppe, nato a Catania il 24.07.1970	**107** - reato p p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p.	**anni 5 recl.**

	113 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
116. SCOZZAFAVA Antonio, nato a Catanzaro il 25.06.1983	**93** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82	**NDP prescrizione reato**
117. SERGIO Eugenio, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957	**33** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 comma 1°, 3°, 4° np. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **44 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **48** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **51** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L 203/1991 **52** - reato previsto e punito ex artt 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**anni 19 recl., € 12.000,00 multa**
118. SERIO Luigi, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 06.08.1973	**83** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 **84** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 **109 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 18, mesi 4 recl., € 12.000,00 multa**
119. SESTITO Salvatore, nato a Crotone il 27.10.1980	**24** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **25** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91 **95** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112	**anni 12, mesi 4 recl., € 7.000,00 multa**

	co. 2 nr. 1 e. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	
120. SILIPO Floriana, nata a Reggio Emilia il 09.06.1990	**70 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **70 quater** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **70 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **73 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, **140 bis** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 **140 ter** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 12, mesi 6 recl., € 15.000,00 multa**
121. SILIPO Luigi, nato a Cutro (KR) il 21.12.1971	**59** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **70** - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **140 quater** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 12 recl., € 5000,00 multa**
122. SILIPO Salvatore, nato a Cutro (KR) il 23.10.1976	**32** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	**anni 11 recl., € 5.000,00 multa**
123. TANG Jianyan, nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 07.08.1980	**44** - reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p. ed art. 7 L. 203/91 **44 bis** - reato p. e p. dagli	**anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**

	artt. 12 quinquies Legge n. 356 del. 1992, 7 L. n 203 del 1991.	
124. TEDESCO Rocco, nato a Palmi (RC) il 17.09.1974	**46** – reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91	**anni 11, mesi 6 recl.**
125. TOSTONI Michele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12.09.1970	**59** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 comma 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11 recl., € 5.000,00 multa**
126. TRIPOLI Rosa, nata a Crotone il 03.11.1980, residente a Reggio Emilia	**122 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
127. URSINI Mario, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950	**87** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **94 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	**anni 8, mesi 6 recl. € 9.000,00 multa**
128. VACCARI Olmes, nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945	**86** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
129. VALERIO Antonio, nato a Curo (KR) il 18.07.1967	**21** – reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **29** - reato previsto e punito dall'art. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 **30** - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 **33** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 644 comma 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **35** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91 **44 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **48** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1°	**Anni 15, mesi 10 recl., € 11.500,00 multa**

	e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **50** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 **51** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 **52** – reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 **53** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 **54** – reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 **55** - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 **58** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **58 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, **160** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p. 2 D.Lgs 74/00 e 7 L. 203/91 **161** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	

	Contestazioni nuove od. 07.11.2017, concorso VALERIO: incendio autovettura Range Rover di ANPA S.r.l. del 28.01.2013; incendio capannone, sede ANPA S.r.l. del 28.06.2013	
130. VALERIO Gaetano, nato a Cutro (KR) il 24.10.1960	**89 quinquies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
131. VALERIOTI Gabriele, nato a Cinquefrondi il 28.01.1989	**1.45** - reato p. e p. dall'art 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. **11** - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 7 L. 203/91 **183** - reato p. e p. dagli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 c.p.	**anni 19 recl.**
132. VECCHI Daniela, nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969	**180** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
133. VECCHI Silvano nato a Reggio Emilia il 21.03.1982	**193 bis** - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992	**anni 3 recl.**
134. VECCHIATTINI Mario Stefano, nato ad Asti il 06.02.1963	**89 octies** - reato p. e p. dagli artt. 81 e p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
135. VERTINELLI Antonio, nato a Crotone il 28.09.1985	**89 ter** - reato p. e p. dagli artt 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 terdecies** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **211** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5, mesi 6 recl.**
136. VERTINELLI Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 24.09.1962	**85** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **88** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **88 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **88 ter** - reato p. e p. dagli	**anni 16, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**

artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991

89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 quater – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 septies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 199.

89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 duodecies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 terdecies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

90 - reato p. e p. dagli artt 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991

107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv c.p.

111 ter - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991

111 quater - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991

209 - reato p. e p. dagli

	artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **212** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del **1991**	
137. VERTINELLI Giuseppe, nato a Crotone il 13.12.1986	**88 ter** - reato p. e p. dagli artt. **81, 110**, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, **89 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 sexies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies **Legge** n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 octies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 novies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies **Legge** n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 decies** - reato p. e p. dall'art. 12 quinquies **Legge** n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 **89 undecies** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del **1991** **212** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 11, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**
138. VERTINELLI Primo, nato a Cutro (KR) il 19.06.1961	**85** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del **1991** **88** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **88 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **88 ter** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991	**anni 16, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa**

89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 quinquiet - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 sexies – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 septies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 octies – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 decies – reato p. e p dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 undecies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 duodecies – reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991

107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv.

	c.p. **209** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
139. VETERE Pierino, nato a Cutro (KR) il 20.09.1971	**122** – reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91 **125** - delitto p. e p. dagli artt. 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	**anni 9, mesi 6 recl., € 8.000,00 multa**
140. VILLIRILLO Giuseppe, nato a Crotone il 14.02.1987	**78** - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11 recl., € 5.000,00 multa**
141. VISCOME Luigi, nato a Rocca di Neto (KR) l'11.06.1979	**117** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
142. VITI Francesco, nato a Messina il 11.09.1958	**43** - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	**anni 11 recl., € 5.000,00 multa**
143. VRABIE Carmen, nata a Calarasi (Romania) il 09.11.1988	**143 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
144. VRABIE Mihai nato in Romania il 09.11.1988	**198** - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recl.**
145. VULCANO Maria, nata a Rocca Di Neto (KR) il 23.02.1979	**83** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, **96** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 **97** – reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p. 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **98** – reato p. e p. dagli artt 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p, 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. **99** - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91 **107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.Lgs 203/91 e 81 cpv. c.p.	**anni 12 recl., € 9.000,00 multa**

	117 – reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **117 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **118** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
146. ZANGARI Valter, nato a Crotone il 16.01.1972	**107** - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv c.p. **110** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 **110 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 5, mesi 6 recl.**
147. ZHANG Jianyong, nato in Rep. Popolare Cinese il 16.01.1974	**44** - reato p. e p. dagl. artt. 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 **44 bis** - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 8, mesi 6 recL, € 10.000,00 multa**
148. VERTINELLI Antonio, nato a Crotone, il 29/08/1990	**212** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	**Anni 4, mesi 6 recl.**
149. GIGLIO Tania, nata a Crotone, il 19/05/1988	**212 bis** - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	**anni 4, mesi 6 recL**

Il **Pubblico Ministero** ha altresì chiesto di voler tener conto, nell'applicazione della pena, dell'aumento per la recidiva così come contestata nei confronti dei seguenti imputati:

1. **AIELLO Giuseppe**, nato a Crotone il 20.10.1977: recidiva infraquinquennale;
2. **AMATO Alfredo**, nato a Palmi il 17.01.1973: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
3. **AMATO Francesco**, nato a Rosarno il 27.02.1963: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata (art. 99 comma 4°, seconda parte, c.p.);
4. **ARENA Carmine**, nato a Crotone il 06.04.1983: recidiva specifica, infraquinquennale,
5. **BELFIORE Carmine**, nato a Cutro (KR) il 01.03.1974: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
6. **BELFIORE Francesco**, nato a Cutro (KR) il 20.07.1972: recidiva semplice;
7. **BELFIORE Giuseppe**, nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956: recidiva semplice;
8. **BOLOGNINO Domenico**, nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946: recidiva semplice;

9. **BOLOGNINO Domenico**, nato a Locri (RC) il 13.09.1990: recidiva semplice;
10. **BOLOGNINO Francesco**, nato a Locri (RC) il 25.09.1969: recidiva reiterata;
11. **BOLOGNINO Michele**, nato a Locri (RC) il 24.03.1967: recidiva specifica, reiterata,
12. **BOLOGNINO Sergio**, nato a Locri (RC) il 25.08.1968: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
13. **BRESCIA Pasquale**, nato a Crotone il 15.05.1967: recidiva semplice;
14. **BRUGNANO Luigi**, nato a Crotone il 17.05.1979. recidiva semplice;
15. **BUSIA Marco**, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982: recidiva semplice;
16. **BUTTIGLIERI Salvatore**, nato a Gioisa Ionica il 16.03.1948: recidiva semplice;
17. **CAVEDO Maurizio**, nato a Cremona il 12.06.1960: recidiva specifica, infraquinquennale;
18. **CODAMO Giuseppe**, nato a Crotone il 04.09.1956: recidiva semplice;
19. **COLACINO Salvatore**. nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973: recidiva reiterata;
20. **COSTI Omar**, nato a Reggio Emilia il 05.05.1974: recidiva semplice;
21. **CURCIO Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 13.09.1949: recidiva reiterata;
22. **DI VIA Francesco**, nato a Trapani il 20.04.1965: recidiva infraquinquennale. reiterata,
23. **FALSETTI Rosario**, nato a Cutro (KR) il 11.05.1967: recidiva semplice;
24. **FERRARI Aldo Pietro**, nato a Follo (SP) il 03.01.1945: recidiva reiterata;
25. **FERRI BERNARDINI Gabriele**, nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976: recidiva semplice;
26. **FLORO VITO Antonio**, nato a Crotone il 07.01.1980: recidiva infraquinquennale, reiterata;
27. **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe, nato a Crotone il 20.03.1978: recidiva semplice;
28. **FORMENTINI Francesco**, nato a Reggio Emilia il 15.05.1981: recidiva semplice;
29. **GIGLIO Francesco**. nato a Cutro (KR) il 05.06.1947: recidiva semplice;
30. **IAQUINTA Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 07.05.1957. recidiva semplice;
31. **LOMONACO Francesco**, nato a Crotone il 23.03.1965; recidiva semplice,
32. **LOPRETE Giuseppe**, nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955: recidiva specifica, reiterata;
33. **LUPEZZA Alessandro**, nato a Pavia il 25.03.1970: recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale;
34. **MANCUSO Vincenzo**, nato a Cutro (KR) il 21.09.1965: recidiva reiterata;
35. **MANZONI Giuseppe**, nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944: recidiva specifica, reiterata;
36. **MARTINO Paolo**, nato a Crotone il 07/08/1976: recidiva semplice;
37. **MARTINO Rosario**, nato a Cutro il 28/12/1948: recidiva semplice;
38. **MENDICINO Alfonso**, nato a Crotone il 05.06.1975: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
39. **MILAZZO Bruno**, nato a Metz (Francia) il 14.12.1963: recidiva semplice;
40. **MURATORI Massimo**, nato a Modena il 07.07.1966: recidiva specifica, infraquinquennale;
41. **MUTO Antonio**, nato a Crotone il 18.11.1971: recidiva specifica;
42. **MUTO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 18.07.1955: recidiva semplice;
43. **NICASTRO Antonio**, nato a Crotone il 08.02.1981: recidiva infraquinquennale;
44. **PELAGGI Francesco**, nato a Crotone il 24.07.1979: recidiva semplice;
45. **PETRONE Antonio** nato a Foggia il 20.01.1982: recidiva semplice;
46. **PICHIERRI Giuseppe**, nato a Matera il 23.09.1963: recidiva semplice;
47. **ROCCA Antonio**, nato a Cutro (KR) il 16.09.1970: recidiva reiterata;
48. **SARCONE Gianluigi**, nato a Cutro (KR) il 05.05.1971: recidiva specifica;
49. **SCIDA Francesco**, nato a Crotone il 13.11.1963: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
50. **SERGIO Eugenio**, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957: recidiva specifica, reiterata;
51. **SESTITO Salvatore**, nato a Crotone il 27.10.1980: specifica, reiterata;
52. **SILIPO Luigi**, nato a Cutro (KR) il 21.12.1971: specifica, reiterata, infraquinquennale;
53. **SILIPO Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 23.10.1976: specifica, reiterata, infraquinquennale;
54. **TEDESCO Rocco**, nato a Palmi (RC) il 17.09.1974: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
55. **URSINI Mario**, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950: recidiva specifica,
56. **VACCARI Olmes**, nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945: recidiva specifica, infraquinquennale;
57. **VALERIO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 18.07.1967: recidiva specifica. reiterata;
58. **VECCHI Daniela**, nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969: recidiva specifica;
59. **VECCHI Silvano** nato a Reggio Emilia il 21.03.1982: recidiva semplice,

60. **VERTINELLI Antonio**, nato a Crotone il 28.09.1985: recidiva infraquinquennale;
61. **VERTINELLI Gioseppe**, nato a Cutro (KR) il 24.09.1962: recidiva semplice;
62. **VERTINELLI Palmo**, nato a Cutro (KR) il 19.06.1961: recidiva specifica;
63. **VITI Francesco**, nato a Messina il 11.09.1958: recidiva specifica, reiterata.

LE PARTI CIVILI:

Avv. Zito per Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate;
Avv. Gamberini per la Regione Emilia Romagna;
Avv. Cancellaro in sost. Avv.ti Galasso e Gandolfo per Confindustria e per l'associazione Antimafia e Antiracket;
Avv. Tesoriero per la Provincia di Reggio Emilia, per i Comuni di Reggiolo, Gualtieri e Bibbiano;
Avv. Fischer per Comune di Brescello e Comune di Montecchio;
Avv. Mazza per Falbo Francesco;
Avv. Pacifico per la Città Metropolitana di Bologna;
Avv. Canuti per Consorzio Ri-Commerciamo;
Avv. Sacchetti per Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Finale Emilia, Comune di Mirandola, Comune di San Felice sul Panaro, Provincia di Modena, Unione Comuni modenese e Area Nord;
Avv. Gnoni per il Comune di Reggio Emilia;
Avv. Filippone per Legambiente Emilia Romagna Onlus;
Avv. Sarchi per il Comune di Parma;
Avv. Rogato per la Provincia di Parma;
Avv. Mancuso per CIGL Regione. Avv. Di Sabato per il Comune di Sala Baganza e per il Comune di Viadana;
Avv. Ronchi per Camera del lavoro CIGL Modena e Camera del lavoro CIGL Reggio Emilia;
Avv. Vartolo per Associazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna;
Avv. Zilli per Sabrina Pignedoli;
Avv. Moisè per UIL;
Avv. Giubertoni per Balzano Antonio;
Avv. Rando per l'associazione libera, nomi e numeri contro le mafie, per la CISL regionale e per l'associazione FITA CNA nazionale;

LE DIFESE

Per l'imputato **SCOZZAFAVA Antonio** il difensore di fiducia avv. Marra ha concluso come da udienza del 29.05.18
Per l'imputato **BELFIORE Carmine** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello e l'avv. C. Belfiore ha concluso come da udienza del 29.05.18
Per l'imputato **CROCI Deborah** il difensore di fiducia Avv. Carmen Pisanello ha concluso come da udienza del 29.05.18
Per l'imputato **OLIVO Salvatore** il difensore di fiducia Avv. C. Belfiore ha concluso come da udienza del 29.05.18
Per l'imputato **VALERIO Antonio** il difensore di fiducia Avv. A. Falciani ha concluso come da udienza del 29.05.2019
Per l'imputato **BAACHAOUI Moncef** i difensori di fiducia Avv.ti Granato e M. Pinotti hanno concluso come da udienza del 29.05.2018

Per l'imputato **SCORDO Giuseppe** il difensore di fiducia avv. G. Cauci ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **OLIVIERO** Salvatore il difensore di fiducia Avv. A. Drogo ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **ABRUZZESE Palmina, FLORO VITO Giuseppina, PIERON Anna, ALOI Giuseppe** il difensore di fiducia Avv. G. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio** il sostituto difensore Avv. Nicoletta ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **BELFIORE Giuseppe, GRIMALDI Luigi e ZANGARI Valter** il difersore Avv. R. Pellini ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MUTO Salvatore** il difensore di fiducia Avv. A. Fiormonti ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **SCIDA Francesco** il difensore di fiducia Avv. A. Piccolo ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **GENTILE Domenico** il difensore di fiducia Avv. A. Carrara ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **BIGHIGNOLI Andrea** il difensore di fiducia Avv. A. Invidia ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MARTINO Rosario** il difensore di fiducia R. Villirillo ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **MARTINO Paolo** il difensore sostituto S. Gioni ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **PAOLINI Alfonso** il difensore di fiducia Avv. F. De Belvis ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **LUPEZZA Alessandro** il difensore di fiducia Avv. F. Basco ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **GALLO Alfonso** il difensore di fiducia Avv. S. Lepore ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **CODAMO Giuseppe e GIORGIONE Antonio** il difensore di fiducia avv. P. Petrella ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **PELAGGI Francesco** e il sostituto difensore avv. Salsi ha concluso come da udienza del 05.06 2018

Per l'imputato **VACCARI Olmes** il sostituto difensore E. Salsi ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **MUTO Antonio cl. 55** il difensore di fiducia avv. V. Belli ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **FLORO Francesco, AIELLO Salvatore e LEROSE Salvatore** il difensore di fiducia avv. R. Filocamo ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **URSINI Mario e RUTTIGLIERI Salvatore** il difensore di fiducia avv. M. Mazzaferro ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **VISCOME Luigi** i difensori di fiducia avv. G. Occhionero e avv. G. Giuliano hanno concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **FERRARI Aldo Pietro** il difensore di fiducia avv. V. Petrolini ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **CAGOSSI Luigi** il difensore di fiducia avv. F. Martone ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **BAACHAOUI Karime** e **RUGGIERO Giuseppe** il difensore di fiducia avv. E. Della Capanna ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **SESTITO Salvatore** il difensore di fiducia avv. G. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **SILIPO Salvatore** e **MENDICINO Alfonso** il difensore di fiducia Avv. M. Fontanesi ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **DI VIA Francesco** il difensore di fiducia avv. C. Rassi ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **FORMENTINI Francesco** il difensore di fiducia Avv. F. Sessa ha concluso come da udienza del 09.06.2018

Per l'imputato **POGGIOLI Simone** i difensori di fiducia Avv. F. Petrillo e Avv. Rossi hanno concluso come da udienza del 09.06.2018

Per l'imputato **BOLOGNINO Sergio** i difensori di fiducia Avv. M. Bosio e R. Filocamo hanno concluso come da udienza del 09.06.2018ù

Per l'imputato **LO PRETE Giuseppe** e **ROCCA Antonio** il sostituto difensore Avv. Iannone ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe il difensore di fiducia Avv. S. Vezzadini ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **FLORO VITO Gianni** il sostituto difensore Avv. Nicoletta ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **PETRONE Antorio** il sostituto difensore Avv. Mancino ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **BOLOGNINO Francesco, BARNAT Ewa, BOLOGNINO Domenico cl. 46, BOLOGNINO Domenico cl. 90, BOLOGNINO Catianna, VRABIE Mihai, VRABIE Carmen** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **VECCHIATTINI Mario Stefano** e **MEZIATI Ahderrahim** il difensore di fiducia Avv. S. Servillo ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **COSTI Omar** i difensori di fiducia Avv. C. Carletti e Avv. V. Belli hanno concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **CANNIZZO Mario** il difensore di fiducia Avv. G. Tarquini ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **BRUGNANO Luigi, FRONTERA Alfonso, VILLIRILLO Giuseppe** il difensore di fiducia Avv. C. Migale ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **VALERIOTI Gabriele** il difensore di fiducia avv. P. Petrella ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **FERRI BERNARDINI Gabriele** il difensore di fiducia avv. Marzaduri ha concluso come da udienza del 19.06.2018

Per l'imputato **BIANCHINI Alessandra, BIANCHINI Alessandro, BIANCHINI Nicola, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna** il difensore di fiducia Avv. G. Garuti ha concluso come da udienza del 19.06.2018

Per l'imputato **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** il difensore di fiducia avv. M. Battaglini ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI PALMO, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, VERTINELLI Giuseppe cl. 86, VERTINELLI Giuseppe cl. 90, VERTINELLI Antonio cl. 85, SALVATI Luigi, ADAMO Rosario, GIGLIO Tania** il difensore di fiducia avv A. Fornaciari ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **MATACERA Francesco** il difensore di fiducia Avv. Ioppoli ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **BIANCHINI Augusto** il difensore di fiducia Avv. S. Bonfante ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **MANCUSO Vincenzo e VETERE Pierino il** difensore di fiducia Avv. P. Miraglia ha concluso come da udienza del 23.06.2018
Per l'imputato **SILIPO Luigi e SILIPO Floriana** il difensore di fiducia Avv. R. Saggioro ha concluso come da udienza del 23.06.2018
Per l'imputato **BOLOGNINO Michele e ALLELUIA Laura** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello ha concluso come da udienza del 28.06 2018
Per l'imputato BLASCO Gaetano il difensore di fiducia Avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 28.06.2018
Per l'imputato SARCONE Gianluigi il difensore di fiducia Avv. S. Vezzadini ha concluso come da udienze del 30.6 e 03.07.2018
Per l'imputato PASSIATORE Francesco Pio e MUTO Antonio cl. 78 (solo per capo 43) il difensore di fiducia Avv. S. V. Villani ha concluso come da udienza del 03.07.2018
Per l'imputato **VITI Francesco** il difensore di fiducia Avv. C Bassi ha concluso come da udienza del 03.07.2018
Per l'imputato **VECCHI Silvano** e **ACHILLI Simona** il difensore di fiducia Avv. V. Burani ha concluso come da udienza del 03.07.2018
Per l'imputato **PASSIATORE Francesco Pio e MUTO Antonio** cl. 78 (solo per capo 43) il difensore di fiducia Avv. S. V. Villani ha concluso come da udienza del 03.07.2018;
Per l'imputato COLACINO Salvatore il Difensore Avv. Colacino Luigi ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **FLORO VITO Antonio** il Difensore Avv. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **SERGIO Eugenio** il Difensore Avv. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **FALSETTI Rosario** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **BUSIA Mario** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **SERIO Luigi** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **LONETTI Sergio** il Difensore Avv. Muto ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **AMATO Alfredo** il Difensore Avv. Beretti ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **AMATO Francesco** il Difensore Avv. Beretti ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **CURCIO Giuseppe** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **CURCIO Maria** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **GIGLIO Antonio** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **GIGLIO Francesco** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018
Per l'imputato **LOMONACO Francesco** il Difensore Avv. Tirelli per ha concluso come da udienza del 10.7.2018
Per l'imputato **TOSTONI Michele** il Difensore Avv. Rossi ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **CAVEDO Maurizio** il Difensore Avv. Scardovi ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **SCHIRONE Graziano** il Difensore Avv. Piasanello ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **GIBERTINI Gino** il Difensore Avv. Pecorella ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **GIBERTINI Gino** il Difensore Avv. Sgubbi per ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **MUTO Francesco** il Difensore Avv. Di Giuseppe ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **BOLOGNINO Michele** il Difensore Avv. Laratta ha concluso come da udienza del 10.7.2018;
Per l'imputato **ARENA Carmine** il Difensore Avv. Ferraboschi ha concluso come da udienza del 12.7.2018;
Per gli imputati **IAQUINTA Giuseppe** e **IAQUINTA Vincenzo** il Difensore Avv. Taormina Carlo ha concluso come da udienza del 12.7.2018;
Per l'imputato per **SALSI Mirco** i Difensori Avv. Domenico Noris Bucchi e Avv. Celestina Tinelli hanno concluso come da udienza del 12.7.2018;
Per gli imputati **ZHANG Jianyong** e **TANG Jianyao** il Difensore Avv. Cristofori ha concluso come da udienza del 12.7.2018;
Per l'imputato **BRESCIA Pasquale** il Difensore Avv. Visconni e Avv. Mancino hanno concluso in relazione al capo 122bis come da udienza del 17.7.2018;
Per l'imputato per **NICASTRO Antonio** il Difensore Avv. Visconni (sostit.) ha concluso come da udienza del 17.7.2018 e relativa memoria;
Per l'imputato **AMEGLIO Rosaria** il Difensore Avv. Visconni ha concluso come da udienza del 17.7.2018;
Per l'imputato **TRIPOLI Rosa** il Difensore Avv. Visconni ha concluso come da udienza del 17.7.2018;
Per l'imputato **MACRÌ Giuseppe** il Difensore Avv. Visconni per ha concluso come da udienza del 17.7.2018;
Per gli imputati **VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta,** il sostituto del Difensore Avv. Corradi Cervi ha concluso come da udienza del 17.7.2018;
Per l'imputato **DEBBI Giuliano** il Difensore Avv. De Belvis ha concluso come da udienza del 5.7.2018;
Per l'imputato **LAERA Stefano** il Difensore Avv. Mondadori ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **VULCANO Mario** il Difensore Avv. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **BRUGNANO Giuseppe** il Difensore avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **COLACINO Salvatore** il Difensore Avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **GERACE Salvatore** il Difensore Avv. Della Capanna ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **EL FATACHI Abdellatif** il difensore ha concluso come da nota depositata all'udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **MANZONI Giuseppe** il Difensore Avv. Saggioro ha concluso come da udienza del 19.7.2018;
Per l'imputato **GERACE Salvatore** il Difensore Avv. Saggioro ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **TEDESCO Rocco** il Difensore Avv. Basco ha concluso come da udienza del 26.7.2018;
Per l'imputato **RIILLO Pasquale** e **MUTO Antonio** '71 il Difensore Avv. Brezigar ha concluso come da udienza del 26.7.2018;
Per l'imputato **SCIDA Domenico** il Difensore Avv. Cavarretta ha concluso come da udienza del 26.7.2018;
Per l'imputato **PICHIERRI Giuseppe** il sostituto difensore Avv. C. Carletti ha concluso come da memoria depositata all'udienza del 26.7.2018;
Per l'imputato **CRIVARO Antonio** il Difensore Avv. Della Capanna ha concluso come da udienza del 26.7.2018;
Per l'imputato **MUTO Antonio** '78 e **MUTO Luigi** il difensore Avv. Villani ha concluso come da udienza del 26.7.2018;
Per gli imputati **MANCUSO Vincenzo** e **SILIPO Luigi** il Difensore Avv. Miraglia ha concluso come da udienza del 31.7.2018;
Per l'imputato **MURATORI Massimo** il Difensore Avv. Gandolfi ha concluso come da udienza del 31.7.2018;
Per gli imputati **MUTO Antonio** '55 e **RIILLO Pasquale** il difensore Avv. Staiano per ha concluso come da udienza del 31.7.2018;

"La 'ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Asserisco e ribadisco che la 'ndrangheta è il fenomeno che oggi vi fa meravigliare a Reggio Emilia, i vari Dragone, Sarcone, Diletto, Lamanna, Grande Aracri, Vertinelli, Blasco, Valerio, Bolognino, eccetera, eccetera. Tutti, nessuno escluso. Anzi, come ho sempre detto, ne mancano, e anche tanti. Comunque nomi e cognomi, che spuntano nelle ultime operazioni di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza a Reggio Emilia e dintorni, ora li state scoprendo come agivano e tessevano le fila, e tessevano le fila, sotto il profilo criminale organizzato [...].

Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e 'ndranghetisti, maledettamente organizzata [...].

Signor Presidente, a Reggio Emilia siete tutti, nessuno escluso, sotto uno studio di assedio e assoggettamento 'ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana, nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto. La cosa che specie è che la 'ndrangheta lo fa silentemente, prima di arrivare a fatti eclatanti come il '92.

Ha impresso, marchiato a fuoco con il sangue chi doveva comandare a Reggio Emilia, e poi è sceso il silenzio tombale, ciò che sa fare bene la 'ndrangheta."

VALERIO Antonio, udienza 11.10.2018

INDICE

CAPITOLO I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1

CAPITOLO II LE FONTI DI PROVA. QUESTIONI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE 9

PREMESSA 9

1. LE PROVE DOCUMENTALI. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO 9

1.1. Le sentenze non passate in giudicato. Altri provvedimenti giudiziari 11

1.2 Le consulenze di parte 11

1.3 Le intercettazioni telefoniche 12

2. LE PROVE ORALI. LE DICHIARAZIONI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. 16

2.1. Le dichiarazioni delle persone offese 26

3. LA RILEVANZA ED UTILIZZABILITÀ DELLE MASSIME DI ESPERIENZA. 27

CAPITOLO III LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO 29

PREMESSA 29

2. "*SCACCO MATTO*". 29

3. "*GRANDE DRAGO*". 35

4. "*EDILPIOVRA*" 40

5. "*PANDORA*". 44

CAPITOLO IV I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. LA PRELIMINARE VALUTAZIONE DELLA LORO CREDIBILITÀ 49

PREMESSA 49

1. I COLLABORATORI STORICI RICHIESTI DAL PUBBLICO MINISTERO. D'AMATO Alessandro. 49

1.1. LOCONSOLO Saverio 51

1.2. BELLINI Paolo 52

1.3. CORTESE Angelo Salvatore 53

1.4. OLIVERIO Francesco 58

1.5. FEMIA Nicola 60

2. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA INDICATI DAI DIFENSORI. BUMBACA Domenico 63

2.1. VRENNA Giuseppe 64

2.2. BONAVENTURA Luigi 67

3. IL COLLABORATORE ESCUSSO D'UFFICIO DAL TRIBUNALE. MARINO Vincenzo 69

4. I "NUOVI" COLLOBORATORI 70

4.1 GIGLIO Giuseppe 71

4.2 VALERIO Antonio 74

4.3 MUTO Salvatore 84

4.4 SIGNIFREDI Paolo 88

CAPITOLO V I SINGOLI REATI **90**
1. PREMESSA SUI CRITERI DI ESPOSIZIONE 90
2. L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis. 1 c.p. 92

CAPITOLO VI GLI INCENDI **98**
1. CAPO 11. *Incendio ai danni di COLACINO Michele* 98
1.1 La valutazione delle prove *108*
2. CAPO 12bis. *Incendio in danno di BLASCO Gaetano* 112
3. Capi 13-14-15-16 *Incendi ai danni di Olivo Antonio, Farago Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco,* 116
3.1 le dichiarazioni di Baraku Valbon *117*
3.2. La testimonianza degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, ... *123*
3.3 Le persone offese *123*
3.4. I collaboratori di giustizia: *125*
4. La valutazione delle prove *128*
4. CAPO 46 *Incendio in danno di Rullo Maria* 130

CAPITOLO VII LE ESTORSIONI E LE USURE **137**
PREMESSA 137
1. OPERAZIONE "IDRA": **capi** 20- 21- 22- 24- 25- 29- 30- 31- 32 ..... **144**
2. CAPO 20 *Estorsione ed usura in danno di Di Via Francesco.* 146
2.1 La valutazione delle prove *151*
3. CAPO 21 *Usura in danno di Gudelli Sauro.* 153
3.1. Le dichiarazioni di Di Carlo Antonello *154*
3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio *156*
3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. *156*
4. Capo 22 *Usura in danno di Stetsiv Paolo* 158
5. CAPI 24-25-31-32. 159
5.1. Le prove raccolte sulla mancata comparizione del Lusetti in dibattimento *160*
5.2 L'art. 500, comma 4, c.p.p. premesse teoriche e applicazioni nei procedimenti di criminalità organizzata. *163*
5.3 La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, Lusetti Matteo. *171*
6.CAPI 24-25 *Usura ed estorsione commesse da BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore* 172
6.1. CAPO 31 *Estorsione commessa da LOMONACO Francesco e da DI VIA Francesco* 174
6.2. CAPO 32 *Estorsione commessa da SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso.* 176
7. CAPI 29-30 *Estorsioni in danno di Ferrari Roberto e Niezgoda Beata* 178
7.1. Le dichiarazioni di Niezgoda Beata *178*
7.2. Le dichiarazioni di Ferrari Roberto *180*

7.3. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria 181
7.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 182
7.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 183
8. Capo 33 *Usura in danno di Bertozzi Iller e Bertozzi Luca* 185
8.1. le dichiarazioni delle persone offese, Bertozzi Iller e Bertozzi Luca 187
8.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 188
8.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 191
9. CAPO 35 *Estorsione in danno di Capone Paolo Antonio* 192
9.1. Le dichiarazioni della persona offesa 193
9.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 194
9.3 La valutazione delle prove e della penale responsabilità 195
10 CAPO 43 *Estorsione in danno di D'Urso Carmelo* 196
10.1. Le dichiarazioni di D'Urso Carmelo 202
10.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore 205
10.3 Le tesi difensive 207
10.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 207
11. CAPO 48 *Estorsione in danno di GENTILE Domenico* 211
11.1 Le intercettazioni 212
11.2 Le testimonianze delle persone offese 220
1.3. I collaboratori di giustizia VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore 222
1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 234
12. CAPO 50 *Estorsione in danno di Caccia Luigi* 239
12.1. Condotta di BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio 239
12.2. Condotta di BRUGNANO LUIGI 241
12.3. Condotta di AMATO Francesco 246
12.4. Condotta di FORMENTINI Francesco 251
12.5. Le dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi 256
12.5. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 258
12.6. I testi a difesa 265
12.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 266
13. CAPO 51 *Estorsione in danno di Ferrero Giuseppe* 268
13.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Ferrero Giuseppe 270
13.2. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 271
13.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 274
14. CAPI 52-95 277
14.1 CAPO 52 *Estorsione in danno di Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore* 278
14.2. Le testimonianze delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore. 285
14.2.1 Rapporti tra Rizzo Pasquale e Rotondo 285

14.2.2. Riunioni e pagamenti 286
14.2.3. L'ira dei creditori 288
14.2.4. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Silipo Antonio 288
14.2.5. Le minacce 288
14.2.6. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Caselli Massimo 289
14.2.7. Rapporti con Bouchaoui Karima 289
14.3. Le dichiarazioni di Rotondo Palmo Salvatore 290
14.3.1. Rapporti tra Rotondo Salvatore Palmo e Rizza Pasquale 290
14.3.2. Le riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale 291
14.3.3 La cessione di credito 292
14.3.4 Azioni legali promosse dai creditori 293
14.3.5. Minacce 293
14.4. La testimonianza di Caselli Massimo 295
14.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 296
14.6. I testimoni a difesa 306
14.7 La valutazione delle prove e della penale responsabilità 306
15. CAPO 95 *Estorsione in danno di Dall'Argine Marcello* 312
15.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Dall'Argine Marcello 319
15.2. La testimonianza di De Leonardis Antonio 321
15.3. Le dichiarazioni di Vinci Marco 323
15.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore 325
15.5. Gli esami degli imputati e i testi a discarico 329
15.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità degli imputati 333
16. CAPO 53. *Estorsione in danno di Soda Salvatore e D'Urzo Domenico* 346
16.1. I testimoni di Polizia Giudiziaria e le intercettazioni 346
16.2. Le dichiarazioni delle persone offese Soda Salvatore 353
16.2.1. Le dichiarazioni di D'Urzo Domenico 354
16.3. I collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe 355
16.3.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio 356
16.4. Le dichiarazioni di RICHICHI Giuseppe (detto Andrea) 360
16.5. Gli esami degli imputati 363
16.5.1. L'esame di BOLOGNINO Michele 365
16.5.2. Le spontanee dichiarazioni di BLASCO Gaetano 366
16.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 367
17. CAPO 54 *Estorsione in danno di Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco* 374
17.1 Le dichiarazioni delle persone offese. Cerri Brenno 379
17.2. Le dichiarazioni di Iannella Venturino 381
17.3. Le dichiarazioni di Asti Francesco 382
17.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 383

17.5 La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... 385
18. CAPO 55 *Estorsione in danno di Ferjani Mounir* ... 387
18.1. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, Ferjani Mounir ... 388
18.2. Le intercettazioni telefoniche ... 389
18.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ... 391
18.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... 393
19. CAPO 56 *estorsione ed usura in danno di Mincone Federica* ... 395
19.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Mincone Federica ... 399
19.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. ... 401
20.CAPO 59 *Estorsione in danno di Menozzi Dimitri* ... 403
20.1. Le dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria. ... 408
20.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni, Carlo Montipò e Borciani Alberto ... 410
20.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizio VALERIO Antonio ... 411
20.4. le dichiarazioni dei testi a difesa. ... 413
20.5 La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... 413
21. CAPI 62-63-64. ... 416
21. 1. CAPO 62 *Estorsione in danno di Mazzei Giuseppina a Pellegri Francesco* ... 417
21.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa Mazzei Giuseppina e altri documenti rilevanti provenienti dalla difesa ... 418
21.1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... 422
21.2. CAPO 63 *Tentata estorsione in danno di Cagliostro Giovanni* ... 423
21.2.1. Le dichiarazioni della persona offesa Cagliostro Giovanni ... 427
21.2.3. La valuazione delle prove e della penale responsabilità ... 427
21.3. CAPO 64 *Estorsione in danno di Pierucci Giovanni* ... 429
21.3.1. Le dichiarazioni della persona offesa Pierucci Giovanni. ... 431
21.3.2. Le dichiarazioni di Pierucci Cesare ... 433
21.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... 434
22. CAPI 65-66-70-71-74. ... 436
22.1. CAPO 65 *Estorsione in danno di Melchiorri Enzo* ... 437
22.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Melchiorri Renzo ... 440
22.1.2. I testimoni a difesa. ... 442
22.1.3. Esame dell'imputato ... 446
22.1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. ... 451
22.2. CAPO 66 *Tentata estorsione in danno di Gelmi Maria Rosa* ... 470
22.2.1. La testimonianza del Luogotenente Roberto Bentivoglio ... 478
22.2.2. La testimonianza del Maresciallo Gandolfi ... 479
22.2.3. La testimonianza del Luogotenente Nazzareno Necci ... 485
22.2.4. Le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese Gelmi Maria Rosa e Merlo Pietro ... 487
22.2.5. Gli altri testimoni d'accusa, Enrico Bini, De Iesu Domenico, De Lucia Giuseppe, Susanna Patri, De Lucia ... 490

22.2.6. I documenti 494
22.2.7. L'esame dell'imputato 494
22.2.8. I testimoni indotti dalla difesa 512
22.2.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 514
22.2.10. Le tesi difensive 532
22.2.11. Conclusioni 536
23. CAPI 70-70sexies *Estorsione in danno di Cesarini Andrea e simulazione di reato commessa da CANNIZZO* 537
23.1. La testimonianza del Luogotenente Bentivoglio 543
23.2. La testimonianza dell'Appuntato Caruso 546
23.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Cesarini Andrea 547
23.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio 551
23.5. Esame degli imputati 553
23.6. I testimoni indotti dalle difese. I testimoni della difesa COSTI 558
23.7. I testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO 560
23.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 70 561
23.9. La valutazione della penale responsabilità in ordine al capo 70sexies 568
24. CAPI 71-74 572
24.1. La testimonianza degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 71 572
24.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Grassi Mauro 574
24.3. Le testimonianze degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 74 577
24.4. Le dichiarazioni della persona offesa, Apuzzo Ugo 580
24.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 581
24.6. L'esame dell'imputato e le sue dichiarazioni predibattimentali 583
24.7. Le dichiarazioni testimoniali dei due commercialisti indotti dalla difesa, Grande Domenico e Dall'Olio Andrea. La documentazione prodotta a corredo delle tesi difensive 586
24.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 590
25. CAPI 72-73-73bis 596
25.1. CAPI 72-73 *Usura ed estorsione commessa in danno di Grammatica Annalisa* 596
25.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Grammatica Annalisa 601
25.1.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni. Grasselli Federico 603
25.1.3. Le dichiarazioni degli imputati 605
25.1.4. I documenti acquisiti 605
25.1.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 606
25.2. CAPO 73bis *Usura commessa in danno di Cerruti Stefano e Moretti Maria Cristina* 611
25.2.1. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria 613
25.2.2 L'esame dell'imputato 616

25 2.3. I documenti acquisiti 616
25 2.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 617
26. CAPO 78 *Estorsione in danno di Neffandi Stefano* 619
26.1. I testimoni di Polizia giudiziaria 620
26.2. Le dichiarazioni di Faccioli Claudio 622
26.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Neffandi Stefano 624
26.4. I collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore e VALERIO Antonio 630
26.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 633

CAPITOLO VIII GLI AFFARI 637
PREMESSA 637
1. CAPO 87 643
1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri forniti dall'Accusa 665
1.2. L'esame degli imputati e i testi a discarco 670
1.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 672
2. CAPI 94-94bis 675
2.1 La fase preliminare, i soggetti coinvolti e le ragioni della trattativa 675
2.2. La ritenuta provenienza delle piastrelle 678
2.3. L'entrata in scena dei fratelli BOLOGNINO 679
2.4. Il trasporto delle mattonelle; l'ipotizzato interesse del gruppo e di GRANDE ARACRI Nicolino 682
2.5. La testimonianza di Luca Rossi 684
2.6. La testimonianza di Mazzoleni Francesco, Zamboni Nicola, Carra Patrizia, Zeni Alessandro 687
2.7. Le dichiarazioni del collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore 689
2.8. Le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe 696
2.9. I fatti oggetto del capo 94bis 713
2.10. Gli esami degli imputati 718
2.11. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 722
3. CAPI 83-84-86-119-120 729
3.1. I rapporti tra VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore. 738
3.2. MANCUSO Vincenzo. I rapporti con VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio 743
3.3. I rapporti tra CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo 749
4. CAPI 83-84-86 *L'Affare Sorbolo* 752
4.1. Le società coinvolte 753
4.2. L'investimento immobiliare e le trame negoziali 764
4.3. Il contesto investigativo 767
4.4. La parabola discendente di FALBO e l'ingresso di CAPPA nell'ipotesi d'accusa: CAPPA Salvatore come terminale degli investimenti al Nord di VILLIRILLO Romolo per GRANDE ARACRI Nicolino e l' investimento iniziale del boss. 770

4.5 Gli eventi successivi all'arresto di VILLIRILLO. La ritenuta prosecuzione degli affari. Le riunioni del 2012 775
4.6. I viaggi di VILLIRILLO tra l'Emilia e la Calabria, gli ipotizzati flussi di denaro e le movimentazioni bancarie 778
4.7. Il capo 84: l'ipotizzata estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco 792
4.8. Le società ed i soggetti che hanno lavorato nei cantieri di Sorbolo 818
4.9. Le dichiarazioni di FALBO Francesco 820
4.10. La testimonianza di AIELLO Salvatore 839
4.11. La testimonianza degli Amministratori giudiziari dei beni sequestrati e del Curatore fallimentare della Sorbolo Costruzioni s.r.l. 840
4.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 843
4.13. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore 878
4.14. La testimonianza del commercialista di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino 879
4.15. Gli esami degli imputati 884
4.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 83 885
4.16.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 86 903
4.16.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 84 904
5. CAPI 119-120 917
5.1. Le movimentazioni bancarie e la presunta attività di falsa fatturazione 917
5.2. I viaggi in Germania 924
5.2.1. Il primo viaggio in Germania 925
5.2.2. Il secondo viaggio in Germania 927
5.2.3. Il terzo viaggio in Germania 928
5.2.4. Il quarto viaggio in Germania 930
5.2.5. Il quinto viaggio in Germania 930
5.3. Le società coinvolte 932
5.4. Le segnalazioni per operazioni sospette 938
5.5. Le operazioni ritenute fittizie 940
5.6. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo 944
5.7. Le dichiarazioni degli imputati 949
5.8. I testi a discarico 953
5.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 959
5.10 Le aggravanti 974
6. CAPI 96-97-98 976
6.1. POINT BREAK 978
6.2. Da POINT BREAK ad AEMILIA 985
6.3. Il sistema fraudolento del reimpiego. Le frodi carosello in generale 992
6.4. Il "sistema POINT BREAK" e la creazione del nuovo "sistema AEMILIA" 994
6.5. I conti correnti come canale di reimpiego. I conti MALU e REXI 997
6.6. Le società coinvolte. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia Giudiziaria 1001

6.7. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe. I rapporti con la cosca ARENA, il passaggio al GRANDE ARACRI e i rapporti con PELAGGI *1025*
6.7.1. Il sistema fraudolento *1030*
6.7.2. I conti MALU e REXI *1031*
6.8. I riscontri al collaboratore di giustizio GIGLIO Giuseppe *1031*
7. CAPI 97 – 98 *Le singole operazioni fraudolente* **1036**
7.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. *1142*
8. CAPO 99 1155
9. CAPI 106-107 1158
9.1. Sulle operazioni di prestito a Gangi Giovanni *1159*
9.2. Le presunte restituzioni del denaro. Modalità, tempi e tasso di interesse praticato *1161*
9.3 Sulle operazioni di prestito legate a Bonacini Francesco. Finanziamenti e restituzioni *1164*
9.4 L'acquisizione di STAR GRES *1164*
9.5. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo *1167*
9.6. Le dichiarazioni degli altri resti di Polizia Giudiziaria sui servizi di OCP effettuati. Maresciallo Bencivenga, Maresciallo Vessella *1168*
9.7. Le dichiarazioni delle persone offese, Gangi Giovanni *1169*
9.8. Le dichiarazioni della persona offesa Bonacini Francesco *1171*
9.9. Le testimonianze di Gherardi Monica e di Cascelli Annalisa *1175*
9.10. La testimonianza di Stefoni Alessandra *1178*
9.11. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1181*
9.12. L'esame degli imputati *1183*
9.13. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1188*
10. Capo 107 1194
10.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino *1209*
10.2. Le testimonianze di Cascelli Annalisa *1211*
10.3. La testimonianza di Medici Loretta *1212*
10.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1217*
10.5. Gli esami degli imputati *1220*
10.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1221*
11. CAPO 122 1228
11.1. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Cremona *1236*
11.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore *1237*
11.3. I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore *1254*
11.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1259*
12. CAPI 160-161 1288
12.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino *1289*
12.2. Le singole operazioni così come ricostruite sulla base delle intercettazioni telefoniche *1293*
12.3 Le operazioni con altri esponenti dell'associazione *1299*

12.4. L'esposto e la testimonianza di Baraku Valbon *1307*
12.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe *1309*
12.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio *1319*
12.6. L'esame degli imputati *1339*
12.7. I testi a difesa *1340*
12.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1343*

CAPITOLO IX I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI **1349**
PREMESSA 1349
1. CAPI 44-44bis 1358
1.1. Il dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio *1363*
1.2. la valutazione delle prove e della penale responsabilità *1368*
2 CAPI 58-58bis *Intestazioni fittizie delle società B&V COSTRUZIONI S.r.l. e ANPA COSTRUZIONI S.r.l.* 1370
2.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio *1371*
2.2. L'esame dell'imputato BLASCO Gaetano *1372*
2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1373*
3. CAPI 70 *bis- 70 ter -70 quater -70 quinquies* 1374
3.1. CAPO 70bis 1375
3.2. CAPO 70ter 1375
3.3 CAPO 70quater 1375
3.4. CAPO 70quinquies 1380
3.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe 1380
3.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. 1382
4. CAPI 85-88-88bis-88ter-89-89bis-89ter-89quater-89quinquies-89sexies- 89septies-89octies-89novies-89decies-89undecies-89duodecies-89terdecies-209-211-212-212bis 1385
4.1. La promiscuità delle società oggetto dei capi di imputazione in esame come riferita dall'Amministratore giudiziario e dai testimoni di Polizia giudiziaria *1386*
4.2. CAPO 85 *Intestazione fittizia della società SECAV Unipersonale S.r.l.* 1393
4.3.CAPO 88 *Reimpiego di ricchezza illecita all'interno di Mille Fiori S.r.l.* 1402
4.3.1. Gli esiti della perizia contabile *1403*
4.3.2. La testimonianza del Maresciallo Pico *1406*
4.3.3. Il collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo *1408*
4.4. CAPO 88bis *Reimpiego di ricchezza illecita all'interno della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l".* 1413
4.4.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e MARINO Vincenzo *1417*
4.4.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele e le spontanee dichiarazioni di MOLINARI Antonio e MACRI' Francesco *1419*
4.5. CAPO 88ter *Reimpiego di ricchezze illecite all'interno della società Mille Fiori S.a.s.* 1421
4.6. CAPO 89 *Intestazione fittizia della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l."* 1422

4.6.1 Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1431
4.6.2. L'esame e le dichiarazioni spontanee dell'imputato BOLOGNINO Michele 1436
4.7. CAPO 89*bis Intestazione fittizia della società Mille Fiori Srl* 1439
4.7.1 lo testimonianza del Maresciallo Pico 1442
4.7.2. Le resi di difensive circa la provenienza del capitale per la costruzione del complesso immobiliare 1444
4.7.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1445
4.7.4. I testimoni a discarico 1445
4.8. CAPO 89 *ter Intestazione fittizia di Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI e di Impresa individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe classe 1986* 1447
4.9. CAPO *89quater Intestazione fittizia della società Opera S.r.l* 1449
4.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1454
4.10. CAPO 89 *quinquies Intestazione fittizia di Impresa VERTINELLI S.r.l.* 1455
4.10.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio 1456
4.10.2. Gli esiti della perizia 1462
4.11. CAPO 89 *sexies Intestazione fittizia degli immobili di Via Pedrini* 1466
4.12. CAPO 89*septies Intestazione fittizia della società Top Service S.r.l.* 1467
4.12.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 1472
4.13. CAPI 89 *octies-89novies Intestazione fittizio della società Mille Fiori S.a.s.* 1474
4.13.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1476
4.14. CAPO 89*decies Intestazione fittizia dell'immobile sito in via Vittorio veneto* 1478
4.15. CAPO 89*undecies Intestazione fittizia della società Bar Tangenziale Nord Est s.a.s. di VERTINELLI Giuseppe & C.* 1483
4.16. CAPO 89 duodecies *Intestazione fittizio di Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l.* 1485
4.16.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1490
4.17. CAPO 89 *terdecies Intestazione fittizia della società TOUCH S.r.l.* 1490
4.17.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1495
4.18. CAPI 209-211-212-212*bis (AEMILIA bis) Intestazione fittizia della società SIME e violazione delle misure di prevenzione* 1496
4.19. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1501
5. CAPO 100 *Intestazione fittizia della G.P.Z. Trading s.r.l* 1517
5. 1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 1519
5.2. L'esame dell'imputato RIILLO Pasquale 1520
5.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 1521
6. CAPI 108-109-109bis-109ter-110-110bis-111-111bis-111quater 1522
6.1. Le indagini in generale 1523
6.2. CAPO 108 *Intestazione fittizia della società RE. COM. S.r.l.* 1526
6 2.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio 1527

6.3 CAPO 109 *Intestazione fittizia di I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l.* 1533
6.3.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1534*
6.3.2. L'esame dell'imputato *1538*
6.4. CAPO 109bis *Intestazione fittizia della T.R.S. S.r.l.* 1541
6.5. CAPO 109ter *Intestazione fittizia della società NEW DIMENSION S.r.l.* 1543
6.5.1. Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1544*
6.6. CAPO 110 *Intestazione fittizia di Trasmoter S.r.l.* 1545
6.6.1. Le testimonianza dei dipendenti di GIGLIO Giuseppe *1546*
6.6.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1547*
6.7. CAPO 110bis *Intestazione fittizia della Star-Gres S.r.l.* 1552
6.7.1. Le dichiarazioni degli imputati ZANGARI Valter e FLORO VITO Gianni *1554*
6.8. CAPO 111 *Intestazione fittizia della società T.F. S.r.l.* 1556
6.8.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1557*
6.9. CAPO 111bis *Intestazione fittizia della Lago Blu S.r.l.* 1558
6.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1563*
6.10. CAPO 111 quater *Intestazione fittizio della società G. & G. S.r.l.* 1564
6.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1564
6.12. CAPO 104 1575
6.12.1. Il fallimento di S.I.C.E. S.r.l. e la sua riferibilità a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio *1575*
6.12.2. I fatti oggetto del capo 104. L'operazione negoziale contestata *1578*
6.12.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1580*
6.12.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1581*
7. CAPO 112 *Intestazione fittizia di IMMOBILIARE TRE S.r.l.* 1584
7.1.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio *1585*
7.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1587*
8. CAPI 113-114 1588
8.1. CAPO 113 *Intestazione fittizia di TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l.* 1588
8.1.1. La testimonianza di Gherardi Monica e di Gangi Giovanni *1590*
8.1.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1590*
8.1.3 L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni. *1596*
8.2. CAPO 114 *Intestazione fittizia della PARIS S.r.l.* 1591
8.2.1. La testimonianza di Medici Loretta *1593*
8.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1594
9. CAPI 115-116 1598
9.1. CAPO 115 *Intestazione fittizia della società ARGON S.r.l.* 1598
9.1.1. Gli esiti della perizia contabile *1602*
9.2. CAPO 116 *Intestazione fittizia della società FMI. S.r.l.* 1603

9.2.1. Le testimonianze di Gherardi Monica e di FLORO VITO Selvino *1603*
9.2.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio *1606*
9.2.3. L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni *1608*
9.2. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1609
10. CAPI 117-117bis-118 1611
10.1. CAPO 117 *Intestazione fittizia della EFFEMME SERVICE S.r.l.* 1611
10.1.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio *1615*
10.1.2. L'esame degli imputati VULCANO Mario e FLORO VITO Gianni *1617*
10.2. CAPO 117 bis *Intestazione fittizia della società TRUCK & TRADE S.r.l.* 1619
10.2.1. Gli esiti della perizia contabile *1622*
10.3. CAPO 118 *Intestazione fittizia della società EDIL COSTRUZIONI S.r.l.* 1622
10.4. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1623
11. CAPO 121 *Intestazione fittizia della società LA MAGNOLIA S.r.l.* 1627
11.1. L'esame dell'imputato MANCUSO Vincenzo *1633*
11.2. I testimoni a difesa *1633*
11.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1635*
12. CAPO 122bis *Intestazione fittizia della società ANTICHI SAPORI S.r.l.* 1636
12.1. Le testimonianze di Petrolo Vincenzo e le dichiarazioni di BRESCIA Pasquale *1637*
12.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1639*
13. CAPI 190 - 195 - 197 1642
13. 1. CAPO 195 *Intestazione fittizia del Consorzio Europa* 1642
13.1.1. Le testimonianze del Maresciallo Loviselli, del Maresciallo Pico e del Maresciallo D'Agostino *1646*
13.2. CAPO 195 *Intestazione fittizia della società D.S. Costruzioni* 1657
13.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITA' IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 1660
14. CAPO 193bis *Intestazione fittizia della società Leonardo Group S.r.l.* 1665
14.1. La testimonianza del Maresciallo Pico e del Maresciallo Loviselli *1666*
14.2. L'esame dell'imputato VECCHI Giovanni *1677*
14.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio *1679*
14.4. La documentazione rinvenuta in sede di perquisizione e sequestro relativa alle spese di costituzione della società *1681*
14.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1682*
15. CAPI 143bis-143ter-143quater-143quinquies-143sexies-191-198-199-200 1683
15.1. La strategia criminale perseguita da BOLOGNINO così come riferita dai collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, FEMIA Rocco, nonché da RICHICHI Giuseppe 1685
15.2. CAPO 143bis *Intestazione fittizia della società CT VRABIE S.r.l.* 1693

15.2.1. Le specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e la testimonianza di Cascelli Annalisa *1694*
15.3. CAPO 143 ter *Intestazione fittizia della società IMMOBILIARE B.D.* 1697
15.3.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1700*
15.3.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele *1700*
15.4. 143 quater *Intestazione fittizia della società DODONUT S.r.l* 1701
15.4.1. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna *1702*
15.4.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di Caselli Massimo *1705*
15.5. 143quinquies *Intestazione fittizia società denominata "Achilli & Schianchi di Achilli Simona & C. S.N.C."* 1708
15.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e del teste Spallanzani *1711*
15.5.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele *1716*
15.6. CAPO 143 sexies *Intestazione fittizia dell'azienda bar "Cafè Reale"; della società CU.GI.RA. S.a.s. di GIORGIONE Antonio & C; della società Magu S.r.l.* 1718
15.6.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio *1731*
15.6.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco *1732*
15.7. CAPO 191 *Intestazione fittizia del Bar Ariete* 1742
15.7.1. La testimonianza di Abdelgawad Ibrahim Ahmed *1756*
15.7.2. Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1756*
15.7.3. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna *1759*
15.8. CAPO 198 *Intestazione fittizia della Discoteca LA PARA* 1762
15.8.1 L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele *1773*
15.9. CAPO 199 *Intestazione fittizia della discoteca DUPLEX* 1783
15.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1789*
15.9.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele *1792*
15.10. CAPO 200 *Intestazione fittizia della discoteca FREE* 1793
15.10.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe *1793*
15.10.2 L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele *1794*
15.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE SINGOLE IMPUTAZIONI 1796

CAPITOLO X ALTRI REATI **1802**
1. CAPI 45 -188 1802
1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri alle stesse *1806*
1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1811*
2. CAPI 151-152-153-154 1813
2.1. considerazioni preliminari, in diritto, in relazione ai delitti di cui all' artt. 615 ter e 326 c.p. *1815*
2.2. CAPI 151-152 *Infedeltà del poliziotto CAVEDO Maurizio* 1817

2.2.1. La testimonianza di Pincolini Marco ... *1820*
2.2.2. La testimonianza di Rangognini Matteo ... *1823*
2.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1823*
2.3. CAPI 153-154 *Infedeltà del carabiniere LUPEZZA Alessandro* ... 1825
2.3.1 L'esame dell'imputato, LUPEZZA Alessandro ... *1829*
2.3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ... *1835*
2.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1836*
3. CAPI 156-157 ... 1839
3.1 La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1849*
4. CAPO 159 ... 1852
4.1 L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio ... *1872*
4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1872*
5. CAPO 201 *Minaccia alla stampa* ... 1874
5.1. La testimonianza del Maggiore Leuzzi ... *1875*
5.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Franzini Gabriele ... *1880*
5.3. La trasmissione Poke Balle ... *1882*
5.4. La testimonianza della giornalista Sabrina Pignedoli ... *1883*
5.5. L'esame dell'imputato SARCONE Gianluigi ... *1883*
5.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1884*

CAPITOLO XI LE ARMI ... **1889**
1. CAPO 125 *La disponibilità di armi da parte di VETERE Pierino* ... 1890
1.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1892*
2. CAPO 126 *La disponibilità di armi da parte di MUTO Salvatore* ... 1894
3. CAPO 129 *La disponibilità di armi da parte di COLACINO Salvatore* ... 1895
3.1. La valutazione delle prove: competenza territoriale e penale responsabilità ... *1896*
4. CAPI 133-134 *La disponibilità di armi da parte di BLASCO Gaetano* ... 1898
5. CAPO 138 *La disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico* ... 1901
5.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1903*
6. CAPO 139 *Disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano* ... 1904
6.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità ... *1909*
7. CAPI 140bis-140 ter *Detenzione di armi da parte di SILIPO Floriana* ... 1909
8. CAPO 140 quater *La disponibilità di armi da parte di SILIPO Luigi* ... 1910
9. CAPO 140 septies *Disponibilità di armi da parte di BUSIA Marco* ... 1910
10. CAPO 140octies *Disponibilità di armi da parte di SCHIRONE Graziano* ... 1911

CAPITOLO XII GLI STUPEFACENTI ... **1913**
1. CAPI 162-164 ... 1914
1.1. La testimonianza di Minelli Kostantinos ... *1918*
1.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ... *1919*

1.3. Le prove relative al capo 164 ..... *1920*
1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità *1924*
2. CAPO 183 1926
3. CAPO 179 1928

CAPITOLO XIII L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA EMILIANA **1929**
1. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 1929
2. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, I GRANDI AFFARI E LE GRANDI STRATEGIE DEL GRUPPO, I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA 1941
2.1 I precedenti giudiziari *1942*
2.2. I grandi affari *1943*
2.2.1. Il Fallimento Rizzi *1943*
2.2.2. Gli altri grandi affari: Affare Blindo, Affare Oppido, Piano Cutro *1965*
2.2.3. L' Affare Blindo *1967*
2.2.4. L' Affare Oppido *1977*
2.2.4.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio *1978*
2.2.4.2. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore *1985*
2.2.4.3. I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori *1990*
2.2.4.4. Conclusioni *2013*
2.2.4.5. Le difese *2015*
2.2.5. Il piano Cutro *2017*
2.3. Le grandi strategie. i condizionamenti della stampa e l'appoggio della politica *2021*
2.3.1. Conclusioni *2036*
2.4. I collaboratori di giusitizia *2037*
2.4.1. Le dichiarazioni di D'AMATO Alessandro (udienza 28.10.2016) *2038*
2.4.2. Le dichiarazioni di LOCONSOLO Saverio (udienza 28.10.2016) *2042*
2.4.3. Le dichiarazioni di BELLINI Paolo (udienza 28.10.2016). *2044*
2.4.4. Le dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore (udienze 9 e 12 febbraio 2017). *2046*
2.4.5. Le dichiarazioni di BONAVENTURA Luigi (udienza 3.8.2017) *2068*
2.4.6. Le dichiarazioni di VRENNA Giuseppe (udienza 3.8.2017) *2070*
2.4.7. Le dichiarazioni di BUMBACA Domenico (udienza 3.8 2017) *2072*
2.4.8. Le dichiarazioni di MARINO Vincenzo (udienza 16.1.2018) *2073*
2.4.9. Le dichiarazioni di OLIVERIO Francesco (udienza 16.3.2017) *2085*
2.4.10. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe *2092*
2.4.11. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio *2107*
2.4.12. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore *2166*
2.4.13. Conclusioni *2192*
3. L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DI STAMPO 'NDRANGHETISTA RADICATA SUL TERRITORIO EMILIANO, CON EPICENTRO A REGGIO EMILIA 2193
3.1. Gli elementi strutturali *2194*
3.2. Le finalità e le attività *2204*

3.3. La struttura e l'organizzazione interna *2209*
3.4. L'autonomia. Competenza territoriale *2214*
3.5. Le aggravanti *2215*

CAPITOLO XIV I SINGOLI ASSOCIATI **2218**
1. AMATO ALFREDO e AMATO FRANCESCO 2218
1.1. I precedenti giudiziari *2218*
1.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia *2226*
1.3. Conclusioni *2239*
2. ARENA CARMINE 2243
3. BAACHAOUI KARIMA 2246
3.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito a BAACHAOUI Karima *2248*
3.2. Conclusioni *2253*
4. BAACHAOUI MONCEF 2260
4.1. Le dichiarazioni dei Collaboratori di giustizia *2260*
4.2. Conclusioni *2272*
5. BELFIORE CARMINE 2273
5.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia *2274*
5.2. Conclusioni *2278*
6. CRIVARO ANTONIO 2278
6.1. Estorsione in danno di Maffioletti Fabrizio *2278*
6.2 I rapporti CRIVARO-TATTINI-GUALTIERI *2289*
6.3. Gli esiti della attività spionistica. Le attività di CRIVARO e i rapporti con altri soggetti *2297*
6.4. La partecipazioni a cerimonie religiose *2300*
6.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia *2302*
6.6. L'esame dell'imputato *2313*
6.7. Il confronto tra gli imputati CRIVARO Antonio e VALERIO Antonio *2315*
6.8. Conclusioni *2321*
7. IAQUINTA GIUSEPPE. CAPI 1- 140 *quinquies* - 140 *sexies* 2332
7.1. I primigeni esiti delle intercettazioni telefoniche e delle indagini in generale *2333*
7.2. Il furto degli ombrelloni *2336*
7.3. Il rimessaggio delle barche *2340*
7.4. Affare blindo *2343*
7.4.1. La rilettura di altre intercettazioni *2344*
7.4.2. Le originarie affermazioni di TATTINI Roberta *2347*
7.4.3. Le successive dichiarazioni di TATTINI Roberta *2348*
7.4.4. Gli accertamenti svolti sulle dichiarazioni di TATTINI Roberta *2350*
7.5. Il piano Cutro *2351*
7.6. Altri avvenimenti dell'estate del 2011. Il matrimonio di Elisabetta GRANDE ARACRI *2351*
7.6.1. Il pranzo a Porto Kaleo *2354*

7.6.2. Altri contatti con GRANDE ARACRI Nicolino 2357
7.7. L'affare di Milano 2358
7.8. L'attacco alla stampa e la cena del 21 marzo 2012, presso il ristorante Antichi Sapori con il politico PAGLIANI 2362
7.9. La perquisizione in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza della custodia cautelare emessa dal G.I.P. quella del 2 febbraio 2015 2368
7.10. Le armi 2369
7.11 Collaboratori di giustizia 2372
7.11.1. GIGLIO Giuseppe 2372
7.11.2. VALERIO Antonio 2384
7.11.3. MUTO Salvatore 2402
7.12. Gli esami degli imputati e i testi a difesa 2424
7.12.1. IAQUINTA Vincenzo 2424
7.12.2. IAQUINTA Giuseppe 2427
7.13. I testimoni a difesa. La testimonianza di Sestito Domenico 2433
7.14. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 2438
7.14.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione 140 quinquies e 140 sexies 2467
8. LOMONACO FRANCESCO 2472
9. VALERIOTI GABRIELE 2474
9.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio 2475
9.1.1. Lo scontro con FLORO VITO Gianni: lo sfregio in volto 2478

CAPITOLO XV I CONCORRENTI ESTERNI **2486**
1. IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA 2486
2. BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA 2490
2.1. CAPI 90-92 *Le indagini precedenti al terremoto e l'interessamento dell'associazione emiliana per gli appalti pubblici* 2491
2.1.1. I rapporti di BIANCHINI con il sodalizio emiliano in generale 2495
2.1.2. I lavori del cimitero di Finale Emilia (capo 93) e l'inizio della collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO 2495
2.1.3. I capi 90 e 92: la somministrazione di manodopera e le fatture per operazioni inesistenti 2498
2.1.4. Il meccanismo di infiltrazione e di guadagno 2502
2.1.5. La seconda fase del rapporto 2524
2.1.6. Altri riscontri alla ricostruzione d'accusa 2532
2.1.7. Le conclusioni investigative 2536
2.1.8 Il ruolo dei BIANCHINI 2537
2.1.9. La testimonianza dell'operario Bulzano Antonio 2539
2.1.10. La testimonianza di altri operai: Chiaro Emanuele, Auriemma Gennaro 2546
2.1.11. La testimonianza di RICHICHI Giuseppe 2556

2.1.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 2559
2.1.13. L'esame degli imputati 2570
2.1.14. I testimoni e la documentazione a difesa 2584
2.1.15. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 90 2585
2.1.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 92 2641
2.2. CAPO 91 2646
2.2.1. Attività della BIANCHINI Costruzioni relativa alla gestione dei rifiuti post-sisma 2646
2.2.2. Il sito delle scuole di Reggiolo 2651
2.2.3. Il cantiere delle scuole di Concordia sulla Secchia 2652
2.2.4. Il sito delle scuole di Finale Emilia (lotto 16 est) 2652
2.2.5. Il sito del capannone Phoenix a San Felice Sul Panaro 2652
2.2.6. Il cantiere della tangenziale di Sermide 2657
2.2.7. Il cantiere della rotonda di Vignola 2659
2.2.8. Presenza di amianto nella discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI 2660
2.2.9. Le testimonianze di Marchi Marcello, Paseuti Rossella, Zanini Annalisa 2666
2.2.10. I testimoni della difesa Ennio Borsari, Galanti Luca, Poltrinieri Damiano, Pradella Gabriele, Vito Emanuele Magname, Bassissi Roberto 2668
2.2.11 L'esame degli imputati 2672
2.2.12. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 2676
2.3. CAPO 189 2682
2.3.1. I cantieri oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena 2683
2.3.2. Le intercettazioni telefoniche 2684
2.3.3. Il falso stato avanzamento lavori (SAL) per le opere relative al cimitero di Finale Emilia 2690
2.3.4. Opere di urbanizzazione relative ai Lotti 16 EST e 3 EMT. 2694
2.3.5. Le opere di urbanizzazione 2694
2.3.6. Lotto 16 EST e Lotto 3 EMT 2701
2.3.7 Il Lotto 16 EST 2702
2.3.8. L'esposto presentato dal Consigliere di opposizione Poletti Maurizio 2703
2.3.9. La nascita della IOS di BIANCHINI Alessandro e il ruolo di BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna 2704
2.3.10. Il vantaggio ingiusto di GERRINI: il percepimento dell'incentivo del 2% 2708
2.3.11. Le perquisizioni e il sequestro dei timbri 2711
2.3.12. Ulteriori precisazioni 2712
2.3.13. La testimonianza del luogotenente Cappello 2714
2.3.14. La testimonianza dei consulenti del Pubblico Ministero 2715
2.3.15. Le testimonianze degli amministratori del Comune di Finale Emilia: Ferioli Fernando, Poletti Maurizio, Boerti Maurizio, D'Aiello Angelo 2724
2.3.16. Le testimonianze dei dipendenti pubblici del Comune di Finale Emilia: Baravelli Cinzia, Cestari Marco, Cavallari Davide, Minozzi Rosemma, Gavioli Amedeo, Grandi Morena, Mantovani Monica, Covic Sanja 2731

2.3.17. La testimonianza dell'Ing. Caruso Giuseppe e del Geom. Rocca Tiziano 2739
2.3.18. I testimoni della difesa: Silvestri Giuseppe Fortunato, Mestola Sandra e Toselli Massimiliano 2744
2.3.19. La perizia 2745
2.3.20. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 2749
2.4. CAPI 93bis 93ter-93quater-93quinquies-93sexies-93septies 2764
2.4.1. Le prove a discarico e le argomentazioni difensive 2794
2.4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 93bis 2805
2.4.3. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93ter e 93quater 2825
2.4.4 La valutazione della penale responsabilità per i capi 93quinquies- 93sexies e 93 septies 2830
2.5. Capi 4-4bis 2833
2.5.1. La ricostruzione dei fatti 2838
2.5.2. Le altre prove portate dall'accusa. La testimonianza di Aliano Salvatore 2848
2.5.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Giuseppe 2850
2.5.4. Le argomentazioni difensive 2857
2.5.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 2858
2.6. CAPO 93 2891
3. MATACERA FRANCESCO. CAPI 143-43/2-145 2891
3.1. I fatti contestati così come ricostruiti in ipotesi d'accusa 2901
3.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore 2930
3.3. Le dichiarazioni rese dagli imputati RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele 2936
3.4. La testimonianza di Brutto Giuseppe 2937
3.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 143 2937
3.5.1. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 143/2 2967
3.5.2. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 145 2968

CAPITOLO XVI LE STATUIZIONI PENALI 2971
1. CRITERI GENERALI 2971
2. LE SINGOLE PENE 2976

CAPITOLO XVII LE CONFISCHE 2989

CAPITOLO XVIII LE STATUIZIONI CIVILI 3049
1 LE PARTI CIVILI COSTITUITE 3049
2. L'AZIONE CIVILE 3061
2.1. Fattispecie risarcitoria onere della prova e rinvio 3064
2.2. Accertamento del danno conseguenza e relativa liquidazione 3065

P.Q.M. 3075

INDICE UDIENZE i

Udienza 23.03.2016 i
Udienza 20.04.2016 i
Udienza 27.04.2016 i
Udienza 29.04.2016 i
Udienza 04.05.2016 ii
Udienza 11.05.2016 ii
Udienza 13.05.2016 ii
Udienza 18.05.2016 ii
Udienza 20.05.2016 ii
Udienza 25.05.2016 ii
Udienza 27.05.2016 iii
Udienza 08.06.2016 iii
Udienza 10.06.2016 iii
Udienza 15.06.2016 iii
Udienza 16.06.2016 iii
Udienza 22.06.2016 iii
Udienza 23.06.2016 iv
Udienza 29.06.2016 iv
Udienza 30.06.2016 iv
Udienza 06.07.2016 iv
Udienza 07.07.2016 v
Udienza 20.07.2016 v
Udienza 21.07.2016 v
Udienza 07.09.2016 vi
Udienza 09.09.2016 vi
Udienza 14.09.2016 vi
Udienza 16.09.2016 vii
Udienza 21.09.2016 vii
Udienza 23.09.2016 viii
Udienza 28.09.2016 viii
Udienza 30.09.2016 viii
Udienza 05.10.2016 ix
Udienza 07.10.2016 ix
Udienza 12.10.2016 ix
Udienza 14.10.2016 x
Udienza 19.10.2016 x
Udienza 21.10.2016 x
Udienza 26.10.2016 x
Udienza 28.10.2016 x
Udienza 02.11.2016 xi
Udienza 08.11.2016 xi

Udienza 11.11.2016 xi
Udienza 16.11.2016 xi
Udienza 18.11.2016 xii
Udienza 22.11.2016 xii
Udienza 29.11.2016 xii
Udienza 01.12.2016 xii
Udienza 07.12.2016 xii
Udienza 13.12.2016 xiii
Udienza 15.12.2016 xiii
Udienza 22.12.2016 xiii
Udienza 05.01.2017 xiv
Udienza 10.01.2017 xiv
Udienza 12.01.2017 xiv
Udienza 17.01.2017 xiv
Udienza 19.01.2017 xiv
Udienza 24.01.2017 xv
Udienza 26.01.2016 xv
Udienza 31.01.2017 xv
Udienza 02.02.2017 xvi
Udienza 07.02.2017 xvi
Udienza 09.02.2017 xvi
Udienza 14.02.2017 xvi
Udienza 16.02.2017 xvi
Udienza 21.02.2017 xvii
Udienza 23.02.2017 xvii
Udienza 03.03.2017 xviii
Udienza 04.03.2017 xviii
Udienza 07.03.2017 xviii
Udienza 09.03.2017 xviii
Udienza 14.03.2017 xix
Udienza 16.03.2017 xix
Udienza 21.03.2017 xx
Udienza 23.03.2017 xx
Udienza 28.03.2017 xx
Udienza 30.03.2017 xx
Udienza 04.04.2017 xxi
Udienza 06.04.2017 xxi
Udienza 11.04.2017 xxi
Udienza 13.04.2017 xxii
Udienza 18.04.2017 xxii
Udienza 20.04.2017 xxiii

Udienza 27.04.2017 xxiii
Udienza 02.05.2017 xxiii
Udienza 09.05.2017 xxiii
Udienza 11.05.2017 xxiv
Udienza 16.05.2017 xxiv
Udienza 18.05.2017 xxiv
Udienza 23.05.2017 xxv
Udienza 30.05.2017 xxv
Udienza 01.06.2017 xxv
Udienza 06.06.2017 xxv
Udienza 08.06.2017 xxv
Udienza 13.06.2017 xxvi
Udienza 17.06.2017 xxvi
Udienza 20.06.2017 xxvi
Udienza 22.06.2017 xxvi
Udienza 27.06.2017 xxvii
Udienza 04.07.2017 xxvii
Udienza 06.07.2017 xxvii
Udienza 11.07.2017 xxviii
Udienza 13.07.2017 xxix
Udienza 18.07.2017 xxx
Udienza 20.07.2017 xxx
Udienza 25.07.2017 xxxi
Udienza 27.07.2017 xxxi
Udienza 01.08.2017 xxxii
Udienza 03.08.2017 xxxii
Udienza 08.08.2017 xxxiii
Udienza 10.08.2017 xxxiii
Udienza 05.09.2017 xxxiii
Udienza 07.09.2017 xxxiv
Udienza 12.09.2017 xxxv
Udienza 14.09.2017 xxxv
Udienza 19.09.2017 xxxvi
Udienza 22.09.2017 xxxvi
Udienza 26.09.2017 xxxvi
Udienza 28.09.2017 xxxvii
Udienza 03.10.2017 xxxvii
Udienza 05.10.2017 xxxvii
Udienza 10.10.2017 xxxvii
Udienza 12.10.2017 xxxvii
Udienza 17.10.2017 xxxvii

Udienza 19.10.2017 xxxvii
Udienza 24.10.2017 xxxviii
Udienza 26.10.2017 xxxviii
Udienza 31.10.2017 xxxviii
Udienza 02.11.2017 xxxviii
Udienza 07.11.2017 xxxviii
Udienza 09.11.2017 xxxviii
Udienza 14.11.2017 xxxviii
Udienza 18.11.2017 xxxix
Udienza 20.11.2017 xxxix
Udienza 23.11.2017 xxxix
Udienza 28.11.2017 xxxix
Udienza 30.11.2017 xl
Udienza 05.12.2017 xl
Udienza 07.12.2017 xl
Udienza 12.12.2017 xl
Udienza 14.12.2017 xl
Udienza 19.12.2017 xl
Udienza 21.12.2017 xli
Udienza 28.12.2017 xli
Udienza 11.01.2018 xli
Udienza 16.01.2018 xli
Udienza 18.01.2018 xli
Udienza 25.01.2018 xlii
Udienza 30.01.2018 xlii
Udienza 01.02.2018 xlii
Udienza 06.02.2018 xlii
Udienza 08.02.2018 xlii
Udienza 06.03.2018 xliii
Udienza 08.03.2018 xliii
Udienza 13.03.2018 xliii
Udienza 20.03.2018 xliv
Udienza 27.03.2018 xliv
Udienza 03.04.2018 xliv
Udienza 05.04.2018 xliv
Udienza 03.05.2018 xliv
Udienza 08.05.2018 xlv
Udienza 15.05.2018 xlv
Udienza 17.05.2018 xlv
Udienza 22.05.2018 xlv
Udienza 24.05.2018 xlvi

Udienza 29.05.2018 xlvi
Udienza 31.05.2018 xlvi
Udienza 05.06.2018 xlvii
Udienza 07.06.2018 xlvii
Udienza 09.06.2018 xlviii
Udienza 12.06.2018 xlviii
Udienza 14.06.2018 xlviii
Udienza 19.06.2018 xlviii
Udienza 21.06.2018 xlix
Udienza 23.06 2018 xlix
Udienza 28.06.2018 xlix
Udienza 30.06.2018 xlix
Udienza 03.07.2018 xlix
Udienza 05.07.2018 l
Udienza 10.07.2018 l
Udienza 12.07.2018 l
Udienza 17.07.2018 l
Udienza 19.07.2018 li
Udienza 26.07.2018 li
Udienza 31.07.2018 li
Udienza 06.09.2018 li
Udienza 13.09.2018 li
Udienza 18.09.2018 li
Udienza 20.09.2018 lii
Udienza 11.10.2018 lii
Udienza 16.10.2018 lii
Inizio Camera di Consiglio liii
Udienza 31.10.2018 liii

CAPITOLO I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 21.12.2015 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, 149 imputati chiamati a rispondere, ciascuno secondo le accuse rispettivamente mossegli, del delitto pluriaggravato di associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista ex art. 416bis c.p. oltre a una corposissima mole (ne sono enumerati oltre 200) di reati fine quali incendi usure, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, reimpiego di denari di provenienza illecita, frodi fiscali, truffe, ricettazioni, cessione di stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi, accessi abusivi a sistemi informatici, abusi d'ufficio, corruzione, tutti aggravati dall'art. 416bis n. 1 c.p.
L'originaria richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM riguardava 219 imputati. Nel corso della Udienza Preliminare 71 di loro hanno chiesto ed ottenuto di definire la propria posizione nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

Il processo si è articolato in 195 udienze, celebrate con cadenza bisettimanale, pressoché tutte svolte alla presenza degli imputati *in vinculis*, salve rare eccezioni in cui gli stessi hanno espressamente rinunciato a comparire. Gli imputati sottoposti a regime di cui all'art. 41bis O.P. - così come, a patire dal 9.5.2017, FLORO VITO Antonio per questioni di sicurezza - hanno partecipato a distanza ex art. 146bis e 45 disp att. c.p.p.

La prima udienza del processo è stata celebrata 23.3.2016, programmata per la verifica della regolare costituzione delle parti. In questa sede veniva accertata la irregolarità della notifica effettuata all'imputato MATACERA Francesco. Per questo veniva disposto il rinvio dell'udienza al 20.4.2016. Nel corso di questa udienza, ritualmente costituito il contraddittorio e costituite le parti civili, si è proceduto alle attività di cui all'art. 491 c.p.p., ed esposizione delle questioni sollevate dalle difese. Per la disamina approfondita delle questioni preliminari sollevate dalle difese si rimanda alla ordinanza del Tribunale del 27.4.2016. In questa sede è sufficiente riportare brevemente le argomentazioni principali, declinabili come di seguito.
Un primo insieme di eccezioni verteva sulle costituzioni di parte civile. Alcuni difensori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di talune di esse, sia per l'insussistenza di una lesione diretta dei beni tutelati dalle associazioni ed enti costituiti, sia per la mancanza di una corrispondenza tra danno patito e presunta commissione dei reati contestati aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p.. Un secondo ordine di doglianze concerneva l'esclusione di alcune parti civili avvenuta *ex officio* in udienza preliminare ai sensi dell'art. 81 c.p.p., con ritenuta preclusione del diritto di una nuova costituzione *in limine*. Le difese hanno contestato, infine, l'incertezza della *causa petendi* di talune costituzioni, stante una assoluta genericità delle richieste avanzate.

Numerosi difensori hanno riproposto, inoltre, la questione di incompetenza territoriale, chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Catanzaro.
Ulteriore eccezione mossa da plurime difese insisteva sulla nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio, per due motivi: la formulazione eccessivamente generica dei capi di imputazione, che avrebbe portato ad una limitazione del diritto di difesa, nonché la impossibilità, da parte degli avvocati, di accedere ai server della procura per ottenere i file autentici in esso contenuti.
Il Tribunale, pronunciandosi sulle questioni sinteticamente riportate, ha escluso dalla costituzione solamente l'Associazione A.I.I.L.A.C.C.O. – SOS impresa e l'Associazione Antonino Caponnetto, stabilendo, per le altre, la legittimità formale della costituzione, rinviando all'esito del processo l'accertamento del danno-conseguenza lamentato a causa dei reati contestati. Riconoscendo la regolarità delle costituzioni di parte civile, ha altresì rigettato le eccezioni in ordine alla genericità della *causa petendi*, giungendo alla predetta conclusione anche rispetto ai reati fine aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p., la cui offensività riflette quella del delitto di associazione di tipo mafioso, considerata la identica modalità di condotta o il fine agevolatore della associazione stessa. E' stata altresì giudicata infondata l'eccezione relativa alla preclusione in ordine al diritto di costituzione delle parti civili escluse d'ufficio nell'udienza preliminare, in virtù del limite ultimo dell'apertura del dibattimento previsto dall'art 80, comma 5, c.p.p.
In relazione alla competenza territoriale, il Tribunale, non potendo che svolgere, su tale questione, un controllo formale in funzione dei capi di imputazione contestati, ha rilevato come il radicamento del processo avanti a sé apparisse coerente con la costruzione dei capi d'accusa.
È stata altresì rigettata la questione relativa alla nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, evidenziando che la loro formulazione non determinava alcuna lesione del diritto difesa. Allo stesso modo, conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, non veniva giudicata causa di nullità del suddetto decreto il mancato accesso ai server.

All'udienza del 27.4.2016 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti provvedevano alla formulazione delle richieste di prova. Il Tribunale ammetteva tutti i testimoni oggetto di richiesta - per un numero complessivo superiore a 1.000 - facendo salva la possibilità di successive revoche per sovrabbondanza e sopravvenuta irrilevanza. Il 29.4.2017 iniziava così l'assunzione delle prove richieste dalle parti.

Sotto tale aspetto, è possibile distinguere lo svolgersi del processo in alcune grandi fasi, all'interno delle quali sono stati escussi tutti testimoni ed acquisita la mole impressionante di documenti posti anche a corredo di quelle testimonianze, rimandando, per il dettaglio, al separato indice allegato alla sentenza.

Nel corso delle udienze celebrate dal 29.4.2016 sino al 9.5.2017 sono stati escussi testimoni indicati dalla accusa:

- ufficiali di polizia giudiziaria chiamati ad illustrare i quattro filoni investigativi da cui è scaturito il maxi-processo Aemilia.
- persone offese;
- altri testimoni;
- collaboratori di giustizia "storici" ossia testimoni la cui collaborazione è maggiormente risalente nel tempo, oltre a GIGLIO Giuseppe e SIGNERedi Paolo.

Dal 9.5.2017 al 22.6.2017 si è proceduto all'esame degli imputati che hanno chiesto, o acconsentito, di esservi sottoposti.

Dal 22.6.2017 al 26.9.2017 sono stati escussi i testimoni indotti dalle parti, ivi compresi alcuni collaboratori di giustizia.

Dal 28.9.2017 al 21.12.2017 sono stati escussi due "nuovi" collaboratori di giustizia: VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, e sentiti i testimoni di polizia giudiziaria in merito ai necessari riscontri.

Dall'11.1.2018 all'8.5.2018 sono state ammesse ed assunte le controprove richieste dalle difese in ordine alle propalazioni dei "nuovi collaboratori", sentiti i periti contabili e trascrittori. Venivano altresì sentiti, d'ufficio, alcuni testimoni ritenuti necessari dal Tribunale ex art. 507 c.p.p. Si è quindi proceduto al nuovo esame degli imputati, così come imposto dalla modifica della imputazione del delitto contestato al capo 1 (cfr. infra). Alcuni di loro rendevano spontanee dichiarazioni.

Il 15.5.2018 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e l'ufficio del Pubblico Ministero procedeva alla sua requisitoria sino all'udienza del 22.55.2018, seguita, il 24.5.2018 dalle conclusioni delle parti civili. Tra queste, non rassegnavano le conclusioni Cesarini Andrea, Mazzei Giuseppina e Pellegri Francesco.

Dal 20.5.2018 al 31.7.2018 si sono sviluppate le arringhe difensive degli imputati seguite dalle repliche del PM il 6.9.2018 e dalle ulteriori repliche delle parti civili e dei difensori concentrate nelle udienze del 13, 18, 20 settembre 2018 e dell'11 ottobre 2018.

Il 16 ottobre 2018 gli imputati rendevano le ulteriori, ultime, spontanee dichiarazioni difensive. All'esito, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
Dopo 16 giorni di camera di consiglio, all'udienza del 31.10.2016, il Collegio pronunziava i dispositivi di sentenza di cui dava pubblica lettura.

Lo svolgimento del processo è stato caratterizzato da alcune fasi salienti di cui occorre dare conto.

Nel corso del dibattimento sono stati conferiti due fondamentali incarichi peritali:
a) In data 11.5.2016 sono stati quindi nominati i periti trascrittori Marangoni, Miele e Andrea Rossati, quest'ultimo per la società Biblos srl. La smisurata mole di intercettazioni telefoniche

ed ambientali riversate nel processo (cfr. capitolo 2), buona parte delle quali in dialetto calabrese, ha reso assolutamente necessario estendere successivamente l'incarico ad altri periti, nella persona di Benedetti, Farini, Caroli, Romiti, Dinnella e Liguori.
Questo il quesito formulato: *"Procedano i periti alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ambientali di cui alla richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori, curandone l'assoluta fedeltà all'originale captato dagli organi inquirenti, secondo le migliori tecniche e le più evolute prassi dell'arte"*. A fronte delle numerose richieste integrative presentate dalle parti e delle straordinaria mole di intercettazioni da trascrivere, il Tribunale ha dovuto concedere diverse proroghe ai periti e, una volta esaurita l'escussione dei testi, ha dovuto sospendere l'attività di udienza in attesa del completamento dell'incarico. Va precisato che questo è stato conferito esclusivamente ai periti trascrittori e non anche agli ausiliari esperti di lingua calabrese, come da specifica ordinanza alla quale si rinvia.

b) il 16.2.2017 venivano nominati i periti contabili, Lagro Franco Maurizio, Moscariello Vincenzo e Mascellaro Roberto per PWC. Questo il quesito:
"*Letti gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisite le necessarie informazioni presso strutture pubbliche e private, eventualmente facendo riferimento e avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria titolari delle indagini nella qualità di soggetti informati sui fatti ovvero per l'esecuzione di attività materiale (es. acquisizione messa a disposizione di documenti e atti rilevanti), nonché esaminando tutti gli atti della polizia tributaria acquisiti agli atti del procedimento e svolta ogni operazione o assunzione di informazioni utili ai sensi dell'art. 228 cpp, provvedano i CTU a:*
Esaminare le operazioni descritte nei capi d'imputazione con specifico riferimento ai reati relativi all'emissione di fatturazione per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, determinando, ove possibile e necessario in considerazione dei fatti così come descritti nei singoli capi d'imputazione – le corrispondenti imposte IVA evase (o le altre imposte eventualmenue indicate nei singoli capi di accusa) di cui si fa menzione in particolare nei capi d'imputazione: 83 (reimpiego 648 ter) – 92 – 96 (reimpiego 648 ter) -97 – 98 – 99 (47d) – 104 (bancarotta) – 107 – 119 (648'ter) – 120 – 122 (648 ter) – 160 – 161; descrivano, ove possibile, il meccanismo cartolare della asserita frode per ciascuno delle operazioni indicate, la sottostante dinamica finanziaria di fornitura di provvista, la tracciabilità della provvista in relazione alle fonti lecite ovvero di illecita o indeterminata provenienza, le operazioni di trasferimento del denaro, il recupero trasferimento e eventuale reinvestimento di utile provenienti da precedenti operazioni fiscalmente fraudolente, da definirsi illecito alla stregua della normativa tributaria di riferimento, illustrando i soggetti autori delle condotte secondo quanto risulta dai dati documentali;
Esaminare le operazioni contestate, o anche solo descritte in fatto all'interno delle singole incolpazioni, come fittizie nei capi di imputazione 44 bis – 58 – 58 bis – 70 bis – 70 ter – 70 quater – 70 quinquies – 85 – 86 – 88 (648 ter) – 88 bis (648 ter – anche 88 ter e 648 ter) – 89 – 89 bis – 89 ter – 89 quater – 89 quinquies – 89 sexies – 89 septies – 89 octies – 89 nonies – 89 deries – 89 undecies – 89 duodecies – 89 terdecies – 93 bis – 93 ter – 93 quater – 93 quinquies – 93 sexies 93 septies – 96 (648 ter) – 100 – 108 – 109 – 109 bis – 109 ter – 110 – 110 bis – 111 bis – 111 ter – 111 quater – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 117 bis – 118 –

121 – 122 bis – 143 bis – 143 ter – 143 quater – 143 quinquies – 143 sexies – 160 – 190 – 191 – 193 bis – 195 – 197 – 199 – 200, descrivendo i meccanismi operativi di tali operazioni di asserita intestazione fittizia di immobili, partecipazioni sociali, crediti, ecc., individuando tutti gli elementi utili sotto il profilo economico a valutare l'inesistenza, la fittizietà o implausibilità delle singole operazioni con riferimento alla natura dell'attività, alle condizioni economiche, alle logiche economiche sottostanti, alle condizioni di reddito dei soggetti intestatari, delle competenze professionali, dell'attività effettivamente svolta dalle società come risultanti dai bilanci e dalle scritture contabili;
Esaminare, sotto il profilo contabile, le operazioni usurarie di cui ai capi di imputazione 20 – 21 – 22 – 24 – 25 (estorsione) – 33 – 35 – 48 – 50 – 51 – 56 – 72 – 73 bis – 106 verificando se siano state superate le soglie previste dalla normativa vigente tempo per tempo e la provenienza delle somme utilizzate per le operazioni finanziarie,
Dicano, se gli esiti degli accertamenti effettuati in relazione ai punti precedenti lo consentano se, ed in quale modo, le operazioni indicate nei capi di imputazione sopra indicati, siano state strumentali e causalmente legate ad una attività di reimpiego dei profitti illecitamente ottenuti nei termini descritti nei singoli capi di imputazione, riferiscano, in particolare, dell'operazione economica indicata al capo di imputazione 83. Ai fini dell'accertamento di eventuali operazioni di reimpiego tengano conto delle condizioni reddituali dei soggetti implicati con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e a ogni altro indicatore di reddito lecito, svolgendo ogni opportuna indagine patrimoniale
Dicano quanto altro utile ai fini di giustizia."

L'incarico veniva poi integrato poi il 9.3.2017 con specifico riferimento al capo 189. Questo il quesito:
"Letti gli atti e i documenti di causa, comprese le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria, custodita presso strutture pubbliche e private, dica il perito se, in relazione alle procedure di progettazione, affidamento e gestione degli appalti dei cantieri di cui al capo d'imputazione numero 189, siano ravvisabili irregolarità tecniche integranti violazioni di Legge o regolamento o altre anomalie comunque riconducibili a tali vizi, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli appalti in questione. Dica in particolare se il concreto procedimento di affidamento e gestione degli appalti, di cui alla vicenda descritta al capo 189, in relazione alle caratteristiche degli stessi per natura delle opere, tempi e circostanze specifiche di svolgimento delle procedure di affidamento e di gestione e alle eventuali irregolarità e anomalie riscontrate, abbiano prodotto esiti difformi da quelli che sarebbero stati in caso di rituale svolgimento delle procedure. Dica altresì in particolare, alla luce dei dati di causa analizzati, se si siano verificate situazioni di conflitto di interesse codificate o altre situazioni di incompatibilità nello svolgimento di atti e nell'interesse della pubblicazione amministrazione da parte di soggetti pubblici investiti di poteri procedimentali. Dica, in caso positivo, quali imprese e quali soggetti abbiano tratto vantaggi non dovuti dalle riscontrate anomalie. Quant'altro a fine di giustizia".

All'udienza del 9.9.2016, accertata la morte dell'imputato BIDIN Corrado, il Tribunale procedeva allo stralcio della sua posizione con immediata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per morte del reo.

In data 11.4.2017, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 17 c.p.p., accertata la sussistenza di connessione, al processo in oggetto è stata riunita parte del cosiddetto processo "*Aemilia bis*" – R.G. Trib 659/17 – limitatamente alle posizioni dei soggetti già imputati in entrambi i procedimenti nonché a quelle di GIGLIO Tania e VERTINELLI Antonio classe 1990.

A seguito di plurime dichiarazioni di astensione da parte degli avvocati difensori, in data 2.5.2017 il Collegio emetteva ordinanza con la quale, preso atto della conformità al Codice di Autoregolamentazione della astensione, sottoponeva ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) L. n. 146/1990, alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali la possibilità di valutare una diversa regolamentazione maggiormente compatibile con valori di maggior rango costituzionale (libertà personale). In seguito a nuove dichiarazioni di astensione, il Tribunale, con ordinanza del 23.5.2017 seguita da quella del 13.6.2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 bis L. 146 del 12 giugno 1990, nella parte in cui consentiva che il Codice di Autoregolamentazione stabilisse, all'art. 4, co. 1, lett. b), che nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere o in stato di detenzione si procedesse, ove l'imputato lo consentisse, per ritenuto contrasto con gli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 111 della Costituzione.
La predetta ordinanza veniva impugnata da alcuni difensori con ricorso in Cassazione, per asserita abnormità derivante dalla violazione dell'art. 23 L. 83 dell'11 marzo 1953, sostenendo che il Tribunale, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non aveva disposto la sospensione dell'intero processo, ma solo il "segmento di giudizio" relativo alla richiesta di rinvio per astensione formulata dai difensori con il consenso degli imputati. La Suprema Corte, con sentenza n. 25124 del 30.3.2018, pur accogliendo le istanze delle difese, e di conseguenza annullando con rinvio, sottolineava, tuttavia, che in attesa della decisione della Consulta, "*in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di costituzionalità, la regressione del procedimento determinata dalla nullità assoluta per violazione del diritto di difesa sino all'udienza per la quale avrebbe dovuto essere disposto il rinvio, imposta ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., determinerebbe un inutile dispendio di attività processuali - non altrimenti recuperabili, non essendosi dato atto di ragioni di urgenza del tipo di quelle prese in considerazione dall'art. 467 cod. proc. pen. -, in spregio del principio di ragionevole durata del processo*".
In ragione del *decisum* della Corte di Cassazione, che sembrava annullare radicalmente il provvedimento del 23.5.2017 e la questione di legittimità costituzionale in essa contenuta, il Tribunale decideva di proseguire l'istruttoria dibattimentale con ordinanza del 7.6.2018 in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Quest'ultima, con sentenza n 180 del 10.7.2018 (Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso) si pronunciava sui due ricorsi riuniti, accogliendo, nel merito, la questione sollevata per violazione della riserva di legge, posta dall'art. 13, comma 5, Cost. a presidio della libertà

personale, e affermando la legittimità della sospensione limitata al distinto momento processuale in cui la questione di costituzionalità risultava rilevante, in conformità al principio costituzionale di ragionevole durata del processo e di economia processuale, legata a quello stesso medesimo principio.

E così la Corte Costituzionale ha statuito che:

a) è costituzionalmente illegittimo l'*art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.* Ciò in quanto, ha motivato la Corte, *" La riserva di legge di cui all'art. 13, quinto comma, Cost. è strettamente funzionale a disegnare lo statuto di tutela della libertà personale, collocato a livello di normazione primaria. È solo la legge che deve assicurare il minor sacrificio della libertà personale, cui ripetutamente ha fatto riferimento questa Corte a partire dalla fondamentale sentenza n. 64 del 1970; la quale – aprendo la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi (di fase, complessivi e finali) della custodia cautelare – ha evidenziato che con l'art. 13, quinto comma, la Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia cautelare «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che [...] costituisce una delle basi della convivenza civile». 21.– In conclusione, la disposizione censurata viola la riserva di legge posta dall'art. 13, quinto comma, Cost. nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina nella libertà personale: l'interferenza consistente nella previsione che l'imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l'astensione del suo difensore, con l'effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare. [...] Nella specie, l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 è costituzionalmente illegittimo proprio perché consente – nel senso che non preclude – al codice di autoregolamentazione di andare ad incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della libertà personale, prevedendo una facoltà dell'imputato – quella di richiedere, o no, che si proceda malgrado la dichiarazione di astensione del suo difensore che abbia aderito all'astensione collettiva – con diretta ricaduta sui termini di durata della custodia cautelare. Quindi, non è (nell'immediato) un problema di disapplicazione della disposizione subprimaria, in ipotesi illegittima per violazione dei limiti posti dalla norma primaria, ma è innanzi tutto una questione di costituzionalità della norma primaria nella parte in cui ha consentito a quella subprimaria di incidere sulla durata della custodia cautelare prevedendo tale facoltà dell'imputato detenuto.*

b) "*Il principio di economia degli atti processuali, che deriva da quello di ragionevole durata del processo, verrebbe in sofferenza se il dubbio di costituzionalità in ordine ad un determinato atto processuale da compiere in una singola udienza – quello che dispone o nega il rinvio della stessa in ragione dell'adesione del difensore all'astensione collettiva – dovesse comportare una stasi generalizzata di ogni attività processuale anche nelle udienze su cui il dubbio di costituzionalità non rileva (perché il difensore può essere regolarmente presente in mancanza della proclamazione di alcuna astensione collettiva). Sarebbero frustrati sia il diritto dell'imputato alla rapida verifica processuale della presunzione di colpevolezza, sia l'istanza punitiva riconducibile all'esercizio dell'azione penale che tende anch'essa alla rapida conclusione del processo*".

Il contributo probatorio fornito dalle propalazioni dei "nuovi" collaboratori di giustizia (GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, MUTO Salvatore) ha indotto l'ufficio di Procura a modificare taluni capi di imputazione o a contestarne nuovi.
E così, all'udienza del 07.11.2017, previo consenso ex art. 518 c.p.p, dell'imputato Valerio, reo confesso in merito ad un atto incendiario ai danni del coimputato Blasco Gaetano, veniva lui contestato un nuovo fatto così come descritto nel novello capo d'accusa 12 bis;
All'udienza dell'8.2.2018 la Procura modificava il capo 112 e il capo 1.
Rispetto a quest'ultimo veniva modificato il *tempus commissi delicti*, spostandone la cessazione dal 28.10.2015 all' 8.2.2018 e venivano altresì ridescritti i ruoli di due imputati all'interno della struttura organizzativa dell'associazione, così come, in ipotesi, sviluppatisi all'interno del carcere dopo le catture disposte dal GIP distrettuale nel gennaio del 2015. Il Tribunale, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ricondotto entrambe le modifiche al dettato dell'art. 516 c.p.p, e conseguentemente, ha rimesso in termini gli imputati "*rispetto alla possibilità di chiedere nuove prove sui fatti modificati nonché rispetto alla facoltà di chiedere il rito abbreviato limitatamente ai capi di imputazione oggetto di modifica*" (Ordinanza dell'8.3.2018). Per effetto di tale decisione, 24 dei 34 imputati accusati del reato di associazione mafiosa, hanno scelto di accedere al rito alternativo, che si è svolto contestualmente al rito ordinario. Da quel momento il processo è stato celebrato secondo un doppio binario: a fianco del rito ordinario in cui sono proseguite le posizioni di tutti gli imputati accusati di soli reati fine e di coloro che, pur accusati di delitto associativo non hanno chiesto la definizione mediante rito abbreviato, si è celebrato il rito ordinario per coloro che, invece, hanno chiesto di accedere a tale rito speciale per il solo delitto associativo, restando la loro posizione legata alla celebrazione del rito ordinario per quanto riguarda i delitti fine.

CAPITOLO II
LE FONTI DI PROVA.
QUESTIONI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE

PREMESSA

Ragioni di sistematicità impongono la preliminare disamina delle singole fonti di prova acquisite ed utilizzate per la decisione e di specificare, in relazione a ciascuna di esse, i criteri di valutazione ai quali il Tribunale si è attenuto nella formazione del suo libero convincimento (art. 192, comma 1, c.p.p).

Preme sin da ora chiarire che la complicazione processuale derivante dall'acquisizione dell'imponente incartamento processuale contenente gli atti delle indagini preliminari, dovuto al riconosciuto diritto degli imputati del reato associativo contestato al capo 1 della rubrica per effetto della modifica della contestazione effettuata dai Pubblici Ministeri all'udienza dell'8 febbraio 2018, non va ad intaccare in alcun modo la genuinità del giudizio svolto all'interno del presente dibattimento, fondato puramente e semplicemente sulle prove acquisite al suo interno.

Sono in definitiva stati rispettati non solo i limiti di inutilizzabilità patologica - perché riguardante prove assunte *contra legem*, in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Cass. 6757/2006) e la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi procedimentali (Cass. n. 32519/2011) - ma anche fisiologica.

1. LE PROVE DOCUMENTALI. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

Nel corso del dibattimento sono stati acquisiti, nei limiti e nel rispetto delle regole poste dagli artt. 190, 234 e ss c.p.p. migliaia di documenti.

Nell'ambito di tale tipologia di prova, significativa rilevanza nella formulazione del giudizio hanno avuto le sentenze passate in giudicato – di condanna e di assoluzione - prodotte ex art. 238 bis c.p.p. sia dalla accusa che da alcune delle difese. D'altronde la stessa tesi d'accusa cristallizzata nel capo 1, nel prospettare l'esistenza di un'associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista autonomamente operante, da anni, nel territorio emiliano fa riferimento a pronunce che hanno accertato, con la forza del giudicato, l'esistenza di detta associazione mafiosa, in tal modo rendendo imprescindibile lo scrutinio di queste fonti di prova. Per tali specifiche pronunce, così come per ciascuna delle altre sentenze passate in giudicato prodotte da tutte le parti del processo occorre rammentarne quella che è, per pacifica giurisprudenza, la valenza probatoria.

L'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò vuol dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse

accertati ma, al pari dalle dichiarazioni dei coimputati o condagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, necessitano di riscontri. Questi ultimi, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di chiamata in reità, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi, in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Cass. Sez. 4. n. 5821/2004). Il fatto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza irrevocabile debba essere riscontrato con altri elementi, peraltro, non esclude che i riscontri esterni possano essere individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del Giudice procedente. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 42799/ 2008; Cass. Sez. 1 n. 4704/2014; Cass. Sez. 1, n. 11140/2015).
In altri termini, a differenza di quanto avviene in relazione ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare, non esiste alcuna disposizione in ordine all'efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale; pertanto, le risultanze di un precedente giudicato penale devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, essendo liberamente apprezzata dal Giudice di merito che conserva integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass. n. 47314/2009).
Quanto esposto vale anche per le sentenze di patteggiamento in ragione della loro equiparazione legislativa alla sentenza di condanna. (Cass. Sez. 6, n. 10094/2011; Cass Sez 5, n. 7723/2014).

Ciò detto in linea generale, la valenza processuale della regola posta dall'art. 238bis c.p.p. si coglie proprio con riferimento al delitto di cui all'art. 416bis c.p..
Come è noto, infatti, l'attuale testo dell'art 238 bis c.p.p. risale ad un'interpolazione sull'originaria trama codicistica, pensata e voluta da Giovanni Falcone, sulla base dell'esperienza sul campo nei processi per associazione mafiosa.
Il dato di partenza, di senso comune, era l'irrazionalità della scelta di dover provare dalle fondamenta l'esistenza dell'associazione mafiosa in relazione a ciascuno dei compartecipi per cui fossero acquisiste prove di adesione alla compagine associativa, quando l'esistenza di essa sul territorio, al tempo della partecipazione attribuita al nuovo imputato, fosse irrevocabilmente accertata con una o più sentenze passate in cosa giudicata.
Ed invero, l'esigenza di fornire *ex novo* in contraddittorio la prova dell'esistenza di una associazione, storicamente, ontologicamente e processualmente già accertata una o più volte in diversi processi, costituisce un costo che può apparire inutile ed insopportabile in un sistema giudiziario che pretende di giudicare i singoli per tutti i reati astrattamente postulabili a carico di ognuno, senza eccezione alcuna, sicché la scoperta di nuovi elementi di prova di partecipazione ad associazione per un numero imprevedibile di soggetti comporterebbe l'obbligo di dover provare *ex novo* in relazione ai singoli l'esistenza dell'associazione, anche se tale prova fosse già stata fornita una pluralità di volte sulla base degli stessi elementi offerti nel medesimo processo.

Escluso qualsiasi vizio di incostituzionalità della norma sotto il profilo del rispetto del contraddittorio nella formazione della prova, rileva per il tema in esame l'argomento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 gennaio 2009, n. 29), secondo cui la portata del principio del contraddittorio va individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova, con la conseguenza che, nel caso della sentenza irrevocabile, il suo valore si concentra nella sua capacità argomentativa e attitudine esplicativa, aspetti sui quali le parti possono liberamente esercitare il contraddittorio. Conviene osservare, già in questa fase, che le sentenze irrevocabili che hanno accertato dal punto di vista oggettivo l'esistenza di una autonoma associazione a delinquere di stampo mafioso non sono stati oggetto di valutazione critica da parte delle difese.
I vincoli normativi imposti dal principio del contraddittorio sulla prova si riflettono quindi sulla necessità di acquisire nel nuovo dibattimento le prove necessarie e utili per l'accusa e la difesa; ma dato corso al contraddittorio, ove i risultati di prova risultino confermati e congruenti e nessun elemento di segno diverso e contrario risulti addotto, di fronte all'accertamento dei fatti storici contenuto nelle sentenze irrevocabili, il Tribunale non può discostarsene a meno di manifesti errori nella valutazione in fatto ovvero di fronte alla significativa possibilità di una ricostruzione alternativa sulla base del medesimo materiale probatorio.

I.1. Le sentenze non passate in giudicato. Altri provvedimenti giudiziari.

Quanto alle sentenze non ancora passate in giudicato, le stesse rappresentano documenti utilizzabili come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute. Non è tuttavia precluso al Giudice che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restandone il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass n. 46082/2007; Cass n. 11905/2010).
Conclusioni analoghe valgono per gli atti giudiziari prodotti non solo dall'accusa ma anche dalla difesa. Si tratta, in particolare, di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi da quello in esame e decreti applicativi di misure di prevenzione. Tali fonti di prova, valevoli per la dimostrazione del fatto storico in esso rappresentato e liberamente apprezzabili dal Giudice nei termini anzidetti, consentono, in ogni caso, di fornire elementi probatori a sostegno delle tesi difensive degli imputati, ragione per cui sono stati ammessi, in un'ottica di piena utilizzabilità esclusivamente *pro reo*, anche laddove contenenti dichiarazioni rese dagli stessi o da imputati in procedimento connesso.

I.2 Le consulenze di parte.

Nel corso del dibattimento la pubblica accusa e le parti private hanno prodotto le consulenze di parte (si veda, ad esempio, il capo189 o quelle relative alle società degli imputati VERTINELLI, oggetto delle contestazioni di intestazione fraudolenta di beni o di reimpiego), tutte pienamente utilizzabili e valutabili per la decisione, fatti salvi i limiti di inutilizzabilità

fisiologica, come, in particolare, quelli relativi alle notizie che il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone.

1.3 Le intercettazioni telefoniche.

Nell'impostazione accusatoria, la fonte di prova quantitativamente e qualitativamente più importante è rappresentata dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale.

Gli inquirenti, infatti, nel corso degli anni di indagine, hanno portato avanti un'incredibile attività di captazione effettuata nei luoghi più disparati (abitazioni, ristoranti e locali pubblici in generale, autovetture, private abitazioni, carceri, cantieri...), su diverse aree territoriali (Emilia Romagna, Calabria, Lombardia, Lazio e Veneto) e, soprattutto, su centinaia di utenze telefoniche, relative ai soggetti che, mano a mano, entravano nel fuoco dell'attenzione investigativa degli inquirenti in quanto considerati ricollegabili a soggetti coinvolti nelle illecite attività relative al reato associativo o ai reati scopo.

Conseguenza diretta della imponenza delle captazioni rilevanti per l'accusa è stato l'ingresso nel processo di altrettanto imponente numero di intercettazioni richieste a prova contraria dalla difesa.

L'assoluta straordinarietà della mole di intercettazioni entrate nel processo su richiesta dell'accusa e della difesa è immediatamente percepibile, senza necessità di ulteriore aggiunta, dai numeri: a fronte dei circa 25.000 contatti oggetto di perizia, si è reso necessario l'impegno contemporaneo, per quasi due anni, di ben sei società (tra le più strutturate, preparate e con specifiche competenze in attività similari) di trascrizione individuate sull'intero territorio nazionale che, all'esito di un estenuante loro lavoro condotto (da parte di alcune) anche in via esclusiva per il presente processo, hanno dato corpo, nel loro complesso, ad una perizia trascrittiva composta da quasi 90.000 pagine distinte in 512 volumi.

Nel corso del dibattimento sono state risolte, e rigettate, le principali questioni sollevate dalle difese. Si fa in particolare riferimento alla possibilità per il difensore di accedere direttamente al server, alla necessità di una autonoma perizia, conferita a perito distinto ed autonomo rispetto ai trascrittori, per la traduzione delle conversazioni in lingua calabrese e alla pretesa nullità di molteplici conversazioni in ragione della mancanza o dei vizi dei decreti autorizzativi. Ritiene il Tribunale di dovere in questa sede confermare le determinazioni assunte, alle quali si rimanda, non avendo peraltro le parti insistito nelle medesime eccezioni nemmeno in sede di discussione.

Preliminare ad ogni altra questione è quella relativa all'identificazione dei parlanti ed alla attribuibilità delle voci e delle utenze ai singoli soggetti coinvolti nelle intercettazioni. Sul punto si deve dare atto che tutte le parti del processo si sono dimostrate acquiescenti sul punto, non contestando i risultati riferiti dagli inquirenti. Va tuttavia evidenziato che, sempre con il consenso delle parti, nel corso del dibattimento sono stati prodotti in udienza documenti in cui sono contenenti l'indicazione non soltanto dei numeri telefonici del soggetto chiamante e di quello chiamato, ma anche dell'utente corrispondente al numero dell'utenza intercettata, in modo tale da ricondurre ciascuna delle utenze ad una ben precisa persona fisica che di quel

numero telefonico aveva la disponibilità. Va in ogni caso ulteriormente sottolineato, in proposito, che l'individuazione dei soggetti intercettati è stata possibile, in maniera inequivoca, non solo grazie al riconoscimento fonico diretto effettuato sulla base della pregressa conoscenza degli indagati da parte degli operanti e del reiterato ascolto nel corso degli anni, ma anche sulla base di specifici servizi di appostamento coincidenti con il momento della intercettazione effettuata o dei sequestri delle schede telefoniche, che avevano consentito di attribuire a soggetti ben determinati le conversazioni intercettate. L'esplicito riferimento, nel corso delle comunicazioni, a nomi di battesimo o soprannomi, conferma quanto già desumibile dagli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, riassunti negli indicati prospetti che, si ripete, sono stati acquisiti con il consenso delle parti, senza alcuna obiezione in ordine alla loro efficacia probatoria con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti parlanti.
Ogni qual volta, poi, le difese hanno contestato la bontà dei risultati delle intercettazioni in relazione al posizionamento delle celle (cfr. Avvocati Pisanello, Avvocato Bucchi, Avvocato Tinelli e Avvocato Beretti in relazione ai rispettivi assistiti) l'Accusa fornito elementi che, unitamente agli altri acquisiti, hanno permesso di fugare, per via diretta o, indiretta, ogni dubbio (si rinvia in proposito all'esame dei singoli capi di imputazione).

Rispetto al contenuto, va innanzitutto ribadito che il peso probatorio delle intercettazioni è notevolissimo in quanto le conversazioni captate riguardano non solo l'ipotesi d'accusa relativa al reato associativo in sé considerato, ma anche i singoli reati fine, atteso che soprattutto dalle intercettazioni concernenti questi ultimi, poste in collegamento logico con le altre, è stato possibile trarre rilevanti elementi di prova in ordine alla sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, alle sue caratteristiche, alla sua organizzazione, alle sue modalità operative e alle sue finalità. Dalle stesse è stato parimenti possibile individuare elementi a discarico in ordine a quelle stesse imputazioni.

Ciò detto, va ulteriormente sottolineato, in linea generale, che i risultati delle predetta attività sono stati trascritti con perizia e, quindi, costituiscono prova diretta, pienamente utilizzabile, nei limiti in cui le frasi e le parole risultino univocamente connotate dai caratteri di chiarezza, decifrabilità ed assenza di ambiguità, ovvero consentano di giungere ad interpretazioni attendibili in modo assoluto, in relazione al contesto cui si riferiscono e ad altri elementi che riscontrino tali approdi interpretativi in maniera univoca ed oggettiva (cfr. *ex multis*. Cass. Sez. 5, n. 21878/2010). In altri termini, il Giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. Tuttavia, la mancanza di tali caratteri non determina un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo, con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare irragionevoli dubbi esistenti (Cass. n. 29350/2006).
Quanto ai criteri di valutazione degli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate, è noto che in relazione al timore avvertito dai parlanti di essere oggetto di attività di captazione, il contenuto delle conversazioni risulta più o meno genuino, spontaneo, lineare e chiaro. Ed

invero, se le conversazioni tra presenti sono di regola caratterizzate – salve eccezionali situazioni da dedurre e dimostrare - da genuinità circa la provenienza delle informazioni e da spontaneità, trattandosi di argomenti schietti, non artificiosamente indotti e condotti, non altrettanto sempre avviene nei colloqui telefonici, in cui il dialogo risulta talvolta caratterizzato da un linguaggio criptico connotato dall'utilizzo di termini del tutto generici se non, addirittura, anomali, sfociando nell'uso di parole o frasi che hanno poco senso nel linguaggio comune o nell'ambito stesso della conversazione. L'uso di un tal genere di linguaggio, è indice dell'esigenza degli interlocutori di nascondere il reale contenuto del dialogo a potenziali ascoltatori, quali le forze di polizia, il che rimanda ad un'attività illecita che deve essere tenuta nascosta ai potenziali ascoltatori. La valutazione di tale linguaggio criptico deve essere, dunque, effettuata alla luce dell'intero contenuto della conversazione, del contesto della stessa, della qualità degli interlocutori e dei loro discorsi precedenti e successivi e, in generale, alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo. Se ricorrono termini che non trovano una coerente spiegazione con il contesto del discorso nel quale sono inseriti ma che, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato dall'accusa, da essi possono trarsi, ragionevolmente, significati univoci.
Sulla base di tali premesse è facile comprendere come tra le diverse tipologie di captazioni quelle relative a conversazioni ambientali sono quelle dalle quali è stato possibile trarre, grazie alla loro genuinità, autenticità e spontaneità, significativi elementi di prova dei fatti contestati in quanto i conversanti sono maggiormente convinti di non poter essere ascoltati, esternando di norma conoscenze reali e non connotate da artificiosità, esagerazione, se non, addirittura, volontà calunniatoria, parlando liberamente senza frapporre nessun genere di schermo, consentendo in tal modo di attribuire loro un alto grado di credibilità e di aderenza al vero.
Va comunque precisato che i contenuti desunti dalle conversazioni captate, nella loro o maggiore o minore diretta intellegibilità e credibilità, sono integrati, interpretati e supportati dagli esiti di decine e decine di servizi di osservazione, pedinamento e controllo spesso organizzati dagli inquirenti proprio in ragione di quanto da loro ascoltato, così attribuendo maggior forza probatoria a quelle attività di intercettazione quand'anche non relativa a conversazioni tra presenti.

Preme, in chiusura, dare conto, in diritto, di due aspetti, l'uno concernente l'efficacia probatoria della chiamata in reità contenuta nelle conversazioni intercettate, l'altra della legittimità della testimonianza resa in dibattimento dagli inquirenti che hanno proceduto alla attività di captazione in assenza della perizia con cui si è proceduto alla trascrizione delle conversazioni captate.
Sotto il primo profilo giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, sebbene debba essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p. . Questo perché mentre i motivi che possono spingere un soggetto a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi davanti alla Autorità giudiziaria assumono un carattere di ufficialità e possono

avere alla base varie motivazioni (vedetta, vantaggi processuali), tali logiche non sussistono ove l'accusa a terzi venga fatta da un conversante che non sa di essere intercettato. In questo caso non vi è ragione che le dichiarazioni etero accusatorie debbano necessitare di un rigore valutativo previsto dall'art. 192 comma 3 c.p.p. e, dunque, corroborate da elementi individualizzanti. Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità al disposto dell'art. 192, comma secondo, c.p.p (cfr. Cass. 21878/2010; Cass. Sez. 5, n. 4572/2015; Cass. n. 42981/2016).

In altri termini, salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti - nella consapevolezza dell'intercettazione in corso - di far conoscere all'Autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato, i contenuti delle conversazioni intercettate non sono equiparabili alle chiamate in correità o reità, in ragione del fatto che il conversante è animato solo dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore, derivandone che, pur dovendo essere attentamente interpretati sul piano logico e valutati su quello probatorio, non sono soggetti, in quest'ultima valutazione, alle regole dettate dall'art.192 comma 3 c.p.p., ma sono soggette alla regola del prudente apprezzamento del Giudice.

Sulla base di tali distinzione, del resto, la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25806/2014)

Quanto alle dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di attività di intercettazione, le stesse hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., cosicchè l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze *de relato* su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato
e senza fraintendimenti il contenuto (cfr. Cass. n. 34807/2010).

Sotto il secondo profilo indicato va specificato che, fermo restando che nel presente processo è stata disposta perizia trascrittiva che ha garantito, e garantisce, la verifica diretta degli elementi indicati dai testimoni come acquisiti a seguito della attività di captazione e che è stata oggetto di spasmodica verifica da parte del Giudice ogni qual volta si sia trattato di saggiare il contenuto delle singole conversazioni, la legittimità della deposizione dei testi di polizia giudiziaria discende dalla circostanza che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, c.p.p. non richiama la previsione dell'art.

268, comma settimo, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. (cfr. cass. Sez. 6, n. 25806/2014: Cass. Sez. 2 n. 13463/2013).

2. LE PROVE ORALI. LE DICHIARAZIONI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Una corposissima parte del materiale probatorio, la più cospicua dopo le intercettazioni, è rappresentata dalle dichiarazioni rese - secondo il diverso statuto dei dichiaranti - dai testimoni puri e assistiti *ex* 197bis c.p.p ed *ex* art. 210 c.p.p in quanto imputati in procedimento connesso, indotti dalla accusa, dalle parti civili e dalle difese.

La audizione delle centinaia di testimoni, si è svolta nel corso delle 195 udienze in cui si è dipanato il dibattimento.

Nell'originario impianto accusatorio, l'ufficio di Procura aveva indicato, ottenendone l'ammissione, l'esame di alcuni collaboratori di giustizia, anche estranei all'associazione 'ndranghetista di cui ci si occupa, la maggior parte dei quali utili, nella prospettiva d'accusa, a dimostrare l'esistenza, fin dagli anni '90, di una cosca che, sebbene promanazione della cosca madre calabrese, aveva acquistato una vita propria ed un'autonomia operativa sul territorio reggiano.

Vengono qui in rilievo gli esami dei collaboratori LOCONSOLO Saverio, D'AMATO Alessandro, CORTESE Angelo Salvatore, BELLINI Paolo, OLIVERIO Francesco, FEMIA Nicola

Oltre a costoro, su richiesta della Procura sono stati sentiti, SIGNIFREDI Paolo, considerato il "contabile" della cosca, e GIGLIO Giuseppe che dopo la condanna di primo grado ha deciso di collaborare con la giustizia, divenendo così il primo collaboratore a rivelare, secondo l'accusa, l'esistenza della associazione mafiosa per cui è oggi processo, disvelandone la struttura organizzativa, le regole di funzionamento, i ruoli dei singoli associati, gli obiettivi e le dinamiche criminali.

Il quadro delle dichiarazioni rese dai collaboratori è stato arricchito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia la cui audizione è stata chiesta dai difensori: BUMBACA Domenico, BONAVENTURA Luigi, VRENNA Giuseppe. A chiudere il quadro vi sono VALERIO Antonio e MUTO Salvatore che, imputati nel presente processo anche per il delitto associativo, hanno iniziato il loro percorso di collaborazione con la giustizia nell'estate-autunno del 2017 e dunque a dibattimento inoltrato. Si è dunque proceduto alla loro audizione, sempre nelle forme dell'art. 147bis disp. att., ammettendone l'esame quale nuova prova ex art. 493, comma 2, c.p.p. con conseguente possibilità delle difese di chiedere prova contraria. Negli stessi termini è stato risentito GIGLIO Giuseppe in riferimento a fatti storici nuovi, sui quali hanno riferito anche VALERIO e MUTO, relativi alla vita carceraria svoltasi dopo gli arresti e nel corso del processo, rilevanti, in tesi d'accusa, per la dimostrazione non solo dell'esistenza, ma soprattutto, della persistenza dell'associazione mafiosa anche dopo gli arresti con significativi mutamenti di ruoli al suo interno.

E' stato infine sentito, d'ufficio, ex art. 507 c.p.p. il collaboratore MARINO Vincenzo sullo specifico tema relativo al ruolo ricoperto dai fratelli VERTINELLI nell'ambito dell'attività di

investimento e reimpiego dei denari di origine illecita provenienti dalla associazione emiliana e da quella cutrese e, in particolare, da Nicolino GRANDE ARACRI.
La valenza di siffatte dichiarazioni verrà via via affrontata e verificata in seguito, nel corso della trattazione.
In questa sede si procederà, in termini generali, ad indicare i criteri seguiti dal Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sul solco e nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni.
Trattasi di principi che oramai costituiscono un consolidato patrimonio comune di conoscenza, essendo stati oggetto di reiterate statuizioni della Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, avendo la pressochè totalità delle difese ampiamente contestato la attendibilità dei dichiaranti, anche talvolta mettendo in discussione taluni criteri di valutazione delle loro propalazioni e la natura dei riscontri, non pare un fuor d'opera ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale che negli anni ha pazientemente e meticolosamente elaborato quei principi che oggi sono oltremodo consolidati.

Preme solo sottolineare che nel presente processo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur nella loro cospicuità e sicura importanza, non rappresentano affatto il nucleo portante dell'impianto probatorio offerto dalla pubblica accusa, svolgendo piuttosto una fondamentale funzione di integrazione e riscontro delle risultanze delle altre prove acquisite, prime tra tutte dell'imponente mole di intercettazioni ambientali e telefoniche.
Dal punto di vista ontologico, le dichiarazioni rese dal teste assistito (artt.210 e 197bis c.p.p.), non sono diverse dalla testimonianza. In entrambi i casi si tratta di prove rappresentative, per il tramite delle quali un soggetto introduce nel processo il suo apporto conoscitivo in relazione ad uno o più fatti di cui egli è a conoscenza diretta o indiretta. Da tale identità deriva il valore di piena prova e non di mero indizio della chiamata in reità o correità operata dai soggetti sopra indicati, valore confermato sia dall'uso nel testo normativo della espressione letterale "altri elementi di prova", con riferimento agli elementi di riscontro alle dichiarazioni in oggetto, sia dalla collocazione sistematica delle disposizioni, che prevedono le dichiarazioni rese dai computati e dagli imputati di reato connesso al terzo e al quarto comma dell'art. 192 c.p.p., norma che è inserita nel libro terzo sulle prove e che riafferma sostanzialmente il principio del libero convincimento del Giudice in merito alla valutazione delle prove.
Nonostante l'indiscutibile natura di piena prova, tuttavia, il Legislatore ha previsto talune cautele in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi o collegati, subordinandone il valore di piena prova alla ricorrenza di ulteriori elementi probatori, capaci di confermarne l'attendibilità, e ciò in considerazione della particolare natura della fonte, che, non a caso, viene definita come "fonte impura".
D'altro lato è oramai acquisita e consolidata la consapevolezza dell'importanza che, storicamente tali dichiarazioni, pur provenendo da soggetti con gravi trascorsi criminali o comunque dediti al crimine, sottoposti a procedimento penale e spesso legati alla criminalità organizzata, hanno avuto per la comprensione, l'accertamento giurisdizionale e per la repressione penale del fenomeno mafioso. Si è infatti più volte sottolineato che "*nei processi relativi alla attività di organizzazioni criminose operanti fisiologicamente in regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata legge di omertà.... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non possono non essere*

che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso interno" (Cass. n. 266/1988). Del resto, "*di gran parte dei fatti interni all'associazione (a cominciare dalla composizione soggettiva, dalla organizzazione e gerarchia, dal programma criminoso, dai mezzi a disposizione della stessa, etc.) sono a conoscenza soltanto i soggetti intranei alla stessa; che spesso tali fatti (a cominciare dall'atto di adesione dei singoli alla cosca) non lasciano tracce tangibili e facilmente rilevabili dall'esterno, e, quindi, non si prestano, specie a distanza di tempo, ad essere accertati e provati con mezzi diversi dalla confessione e dalla chiamata in correità; che il collaboratore – a differenza di altri soggetti – quali le parti offese, i testimoni etc. - ha una conoscenza che non è occasionale e limitata a singoli fatti, bensì più generale e concernente la vita e l'attività criminosa nel complesso svolta dal sodalizio di appartenenza per periodi più o meno lunghi di tempo*".
In questo modo viene posta in risalto l'importanza del patrimonio conoscitivo fornito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia

Il principio fondamentale del libero convincimento, implicitamente riaffermato dal primo comma dell'art. 192 c.p.p. nella parte in cui attribuisce al Giudice di merito il potere di valutare le prove con esclusione di qualsiasi vincolo legale e con il solo limite di una motivazione adeguata, trova nel sistema del vigente codice di rito alcuni temperamenti, tra cui il disposto di cui al secondo comma - che impone per le prove indiziarie i requisiti della gravità, precisione e concordanza - e, soprattutto, per ciò che riguarda il tema in oggetto, le disposizioni di cui a terzo e quarto comma dello stesso articolo, che, come anticipato, impongono di valutare con particolare cautela le dichiarazioni rese da computati ed imputati in procedimenti connessi o collegati *limitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità*,"attraverso la ricerca di riscontri probatori.
Sotto tale aspetto è ormai dato acquisito e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della chiamata in reità o correità da parte di una cosiddetta, "fonte impura", proveniente cioè da un soggetto imputato in procedimenti connessi o collegati, deve svolgersi in tre fasi successive, legate da un preciso ordine logico.
Il Giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici.
In secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza di interesse diretto all'accusa, dell'assenza di eclatante contrasto con altre acquisizioni;
Deve infine esaminare i riscontri cosiddetti estrinseci, cioè esterni al collaborante, atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di natura oggettiva sia di ordine logico e di carattere individualizzante, cioè tali da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto (Cass. Sez. I n. 19867/2005; Cass. Sez. I n. 22853/2006; Cass. Sez V 50966/14; Cass. Sez 2 11509/16). L'esame del Giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione della chiamata in correità e degli "*altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*" se

prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (cfr.. *ex multis*, Cass. Sez. 2 n. 2350/2004; Cass. Sez 6 n. 5694/1997; Cass. SS.UU n. 1653/1993)

I primi due momenti di valutazione, seppure dotati di relativa autonomia, sono intrinsecamente collegati e finalizzati alla concreta ricerca dei riscontri probatori, che rappresenta comunque la fase determinante nella ricerca della verità, nel senso che le prime due fasi, dedicate alla analisi astratta della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, sono sicuramente propedeutiche alla fase di ricerca dei riscontri oggettivi, ma non possono mai, neppure nel caso di esito del tutto negativo, esaurire la valutazione del Giudice, che deve in ogni caso approdare alla ricerca dei riscontri oggettivi, che devono essere tanto più forti quanto più limitata sia risultata l'attendibilità soggettiva del dichiarante (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 1 n. 1801/1997 Bompressi ed altri, in cui si fa espresso riferimento agli "*altri elementi di prova che devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sulla attendibilità intrinseca e viceversa*"). In altre parole, il Giudice di merito non deve compiere una valutazione notarile della attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma un giudizio globale che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, atteso che, sebbene sotto il profilo logico i due giudizi devono essere effettuati necessariamente uno dopo l'altro, essi non si pongono in rapporto di subalternità ma, in ragione del criterio della considerazione unitaria degli elementi di prova fissato dall'art. 192, comma, 3. c.p.p., il secondo può integrare il primo, nel senso che in ipotesi di esito negativo o dubbio della verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata dovrà passare alla verifica estrinseca della stessa. L'individuazione di riscontri esterni particolarmente pregnanti potrà condurre a completare una dubbia credibilità intrinseca. Viceversa, per l'espresso dettato legislativo, in assenza dei cosiddetti riscontri esterni la chiamata in correità generalmente attendibile non può assurgere a prova.

Il concetto è stato ribadito più di recente anche dalle Sezioni Unite che, sia pure sullo specifico tema relativo alla questione se una chiamata in correità *de relato* possa avere, nel caso di impossibilità di esaminare la fonte diretta, come unico riscontro un'altra chiamata *de relato*, ha evidenziato come, in linea con la consolidata giurisprudenza, "*detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente*". In sostanza "*devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti*" (cfr. Cass. SS.UU n. 2084/2012)

Scendendo all'esame delle tre fasi di valutazione, in relazione alla credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia, la Suprema Corte ha ritenuto *del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata*", anzi, qualora le sue dichiarazioni siano positivamente valutate alla luce dei parametri di spontaneità, persistenza, puntualità, *resta irrilevante il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le*

sue accuse "(cfr. Cass. sez. I, n. 2100/94). In proposito si osserva che il calcolo utilitaristico, peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici riconosciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo essere sotteso sia ad un' accusa calunniosa, sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi, ipotesi questa che, in astratto, appare più probabile della prima, essendo il collaboratore consapevole che solo dal riconoscimento dell'attendibilità possono derivargli i benefici sperati. Tale valore "neutro" dell'interesse premiale è stato quindi espressamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha affermato che in astratto la assenza di tale interesse non può comportare l'attendibilità, così come la presenza di tale interesse non può escluderla (cfr. Cass. n. 11179/2018; Cass. Sez. 3 n. 8161/2009; Cass. Sez. 4 n. 32924/2004 Cass. Sez. n. 6 n. 7322/1997; Corte di Assise Caltanissetta 23 gennaio 1996, Scarantino). Su questo tema la giurisprudenza ha effettuato un'ulteriore e fondamentale distinzione tra interesse generico a collaborare ed interesse concreto a rendere specifiche dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi (cfr. Cass. Sez. 2 n. 39241/2010; Cass. Sez. I n. 5270/1998). La giurisprudenza ha poi spiegato che il disinteresse va ricollegato alla indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o all'eventuale aggravamento della propria.

In ogni caso la Suprema Corte ha condivisibilmente avvertito in merito alla necessità di prescindere dalle valutazioni sulle qualità morali della persona del "pentito", mantenendo l'indagine sul terreno delle ragioni della collaborazione, sui rapporti di questo con i chiamati in correità, sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, prescindendo, in ogni caso, dal pregiudiziale apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità, connotazione peraltro comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reato connesso, che è stata tenuta presente dal legislatore proprio nel subordinare tali fonti di prova alla verifica intrinseca ed estrinseca (cfr. Cass. Sez. VI n. 46483/13; Cass. Sez. 6, 43526/2012; Cass. Sez. I n. 5850/2009 Cass. Sez. 2 n. 36/1997).

Quanto alla verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni la giurisprudenza è unanime nel rifarsi ai criteri di precisione, coerenza interna, ragionevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse delle dichiarazioni e persistenza nelle medesime (cfr. *ex multis*, Cass. sez. 6 n. 46483/13; Cass. Sez. 6 n. 43526/12; sez. 6, n. 5649/1997).

Va innanzitutto osservato che la giurisprudenza ha attribuito elevato valore alla ammissione da parte del dichiarante del suo diretto coinvolgimento in condotte criminose di cui non vi era precedente notizia e per il quale il dichiarante avrebbe potuto non subire alcuna conseguenza penale. Al riguardo, infatti, è stato affermato *che In tema di chiamata in correità le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una chiamata in correità in senso proprio L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all' efficacia rappresentativa della stessa*"(cfr. Cass. sez. 6, n. 5649/1997).

Elemento di particolare importanza sono la spontaneità e la genuinità della dichiarazione, nella assenza di atteggiamenti artefatti o infingimenti di sorta, in relazione anche alle qualità

personali del collaboratore, al ruolo che riveste all'interno dell'associazione, alla sua formazione culturale.

Ciò posto, la spontaneità è stata definita in una prospettiva "laica", svincolata da ogni profilo attinente agli impulsi interiori di carattere morale e ricondotta a motivazioni interne di vario genere, non necessariamente associate a contrizione o pentimento. Essa si concreta nella assenza di coazione, suggestione o condizionamento. Al riguardo si è precisato, comunque, che non può astrattamente escludersi la spontaneità della dichiarazione solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione di un altro computato (cfr. Cass. sez. VI, n. 4108/1996; Cass. n. 295/1996), ma appare evidente che in tal caso il Giudice debba esercitare un controllo particolarmente rigoroso e prudente per accertare che l'eventuale convergenza tra più dichiarazioni non sia frutto di contaminazione reciproca tra le fonti e che ciascuna dichiarazione abbia un rilievo ed un valore autonomo. In tale ottica, da sempre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un elevato livello di credibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza della scelta di collaborare, senza tuttavia negare aprioristicamente valore a successive modifiche o integrazioni riconducibili a correzioni del ricordo, assolutamente fisiologiche nei meccanismi della memoria, specie in relazione ad un vissuto criminale complesso e prolungato e non ad isolati episodi delittuosi, come avviene di solito in caso di collaborazione di soggetti da tempo inseriti in organizzazioni criminose. Non può, infatti, farsi a meno di rilevare, al riguardo, che spesso il racconto dei collaboratori di giustizia si arricchisce nel tempo sia per un fisiologico meccanismo mnemonico legato alla profonda stratificazione del loro vissuto criminale, sia per personali difficoltà di ricostruzione ed esposizione legate al loro modesto livello intellettivo e culturale, per cui sarebbe ingiustificato rinunciare al contributo conoscitivo delle dichiarazioni rese in tempi successivi. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che "*la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un 'integrazione*" (Cass. sez. VI, n. 324/1994; Cfr. Cass. sez. I, n. 6954/1997).

Un fondamentale passaggio nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca della chiamata in reità o correità è costituito dalla valutazione della intrinseca logicità delle dichiarazioni, che non può che essere fondata sul rispetto di quel principio di non contraddizione che rappresenta il fondamentale canone fondamento della logica che si risolve, in concreto, nella attenta rilevazione da parte del Giudice di discrasie, incongruenze, congetture personali o erronee percezioni nella esposizione dei fatti da parte del dichiarante.

Un elevato valore sintomatico di credibilità delle dichiarazioni è attribuito dalla costante giurisprudenza di legittimità alla analiticità e precisione nella esposizione dei fatti, con l'avvertenza, però, da un lato che "*l 'imprecisione su un solo punto della chiamata in correità non è da sola sufficiente ad escludere l 'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il Giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale probatorio e ritenga, con adeguata motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa*" (Cass. n. 4526/1993; Cass., sez. I, n. 242/1994) e, dall'altro, che non è da escludersi l'attendibilità della chiamata di correo che si attui in progressione e che si arricchisca nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal

chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione (cfr. Cass. sez. VI n. 324/1994).
Va poi messo in debita luce che *"in tema di chiamata in correità è ben ammissibile la cosiddetta frazionabilità, nel senso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte della accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico"* (Cass. 4162/1995) ed, ancora che *" la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un 'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate ... e che una simile inferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra"* (Cass. sez. I, n. 468 del 2001). Anche in tempi recenti la giurisprudenza della Suprema Corte ha riaffermato con decisione l'ammissibilità di una valutazione frazionata della chiamata di correo, ritenendo che *"in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo narrativo, dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità;"* di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Cass. Sez. VI n. 20514/2010; Cass. sez. V, n. 37327/2008; Cass. Sez. I n. 35561/2013). Appare dunque sicuramente ammissibile una valutazione frazionata del complessivo narrato del dichiarante, purchè, ovviamente, le parti concretamente supportate da oggettivi riscontri non siano in insanabile e inscindibile contrasto con parti dello stesso racconto ritenute non veridiche o macroscopicamente inattendibili al punto da inficiare la complessiva attendibilità del soggetto da cui provengono.

Scendendo al piano dei riscontri estrinseci individualizzanti, che devono necessariamente corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni, la Cassazione ha chiarito che questi non devono essere costituiti da elementi aventi valore di prova autonoma, indipendente dalla chiamata in correità, perchè in tal caso si renderebbero superflue le propalazioni del chiamante e si finirebbe per negare alla chiamata in correità la natura di prova, seppur incompleta, di cui si è già detto (Cass. Sez. 4, n. 9509/19993; Cass. sez. I. 4266/1993; Cass. Sez. 4, n. 3501/1996; Cass. Sez. 1, n 1801/1997; Cass. sez. 1, 4807/1998).
In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza ha affermato che questi, non essendo predeterminati dalla legge nella loro qualità, natura e numero, possono essere costituiti da dati obiettivi, quali fatti e documenti, da dichiarazioni di altri soggetti, purché idonee a convalidare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa, nonché da qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità. (Cass. Sez. 4 n. 9509/19993; Cass. SSUU n. 11/1995; Cass n. 6040/1996; Cass. sez. 4 3501/1996; Cass. Sez. 2 n. 1545/1998).

Le prove rappresentative idonee ad un riscontro estrinseco possono essere costituite anche da ulteriori chiamate, cosiddette, "incrociate", nei confronti del medesimo accusato, che presentino già il requisito dell'attendibilità intrinseca. Ciò perchè l'art. 192 c.p.p., nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", ha posto la sola condizione delle presenza di un qualsiasi tipo di riscontro. Tra queste dunque anche, secondo la condivisibile e costante giurisprudenza di legittimità, anche le altre dichiarazioni della stessa specie, ancorchè non perfettamente sovrapponibili, purchè convergenti e rese in piena autonomia rispetto alla precedenti e tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (Cass. Sez. I n. 24249/2004; Cass. sez. I n. 4807/1998; Cass., sez. 2, 4947/1993), rilevando che le chiamate in correità, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, conferiscono l'una all'altra "*quell 'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova*" (cfr. Cass. Sez. I n. 8471/1991, Cass. Sez. VI n. 2775/1995). Da quanto esposto segue, come necessario e consolidato corollario, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni, poiché "*ogni chiamata e ' fornita di autonoma efficacia probatoria e capacita' di sinergia nel reciproco incrocio con le altre*", per cui " *una affermazione di responsabilità' ben può' essere fondata sulla valutazione unitario di una pluralità' di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto*" (Cass. sez. 4, n.4108/1996; Cass. sez. VI, n. 2775/1995). In particolare, poi, la Suprema Corte si è espressa nel senso che le chiamate in correità plurime, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca e risultino convergenti in ordine all'indicazione del chiamato, "*divengono mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da altri elementi di prova di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma*" (Cass. Sez. VI, n. 7627/1996).

La regola della convergenza del molteplice (cfr. Cass. 31695/2010), sottende ovviamente la verità delle dichiarazioni. In sua mancanza si avrebbe "la realtà di una congiura", ma questa esige un movente o, almeno, una congettura da verificare. In altri termini: la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del Giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio.

Sul piano dei parametri e dei criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di diverse fonti propalatorie, la giurisprudenza ha ritenuto di valorizzare gli elementi della contestualità, dell'autonomia, della reciproca non conoscenza, della convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e, in genere, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità. Non può, comunque, essere sottaciuto al riguardo, che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura attestare l'autonomia delle varie propalazioni in quanto "*fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi*" (cfr. Cass., Sez. I, n. 80/1992). Ed invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte l'esigenza di convergenza tra le dichiarazioni non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo,

talvolta, di sospetto, dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del *"thema probandum"* fermo restando il potere-dovere del Giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Cass. Sez. I, n. 3070/1996; Cass. Sez. I, n. 1428/1996; Cass. Sez. I, n. 2328/1995).
In definitiva, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie le quali devono tuttavia caratterizzarsi: *a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti, c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice debba essere sufficientemente individualizzata e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza, sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere* (Cass. Sez. 2 n. 13473/2008)

I riscontri devono essere individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario delle accuse, senza richiedere però che gli stessi abbiano autonoma valenza dimostrativa della responsabilità, altrimenti non entrerebbe in gioco la regola dell'articolo 192 comma 3 c.p.p (cfr. *ex multis* Cass. Sez. VI n. 45733/18; Cass. n. 50966/2014; Cass. Sez. 3 44882/2014)
La loro necessità è sorta dalla semplice considerazione che, se la responsabilità penale è personale, altrettanto deve essere il compendio probatorio necessario per affermarla. In ogni caso la costante giurisprudenza di merito e di legittimità ha sottolineato l'esigenza della sussistenza di tale tipo di riscontro ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, soprattutto in relazione ad ipotesi delittuose esauritesi *"uno actu"* che costituiscono il punto di verifica della chiamata di correo e il termine di riferimento dei riscontri estrinseci e individualizzanti.
Invece, il reato associativo è permanente ed è caratterizzato da un complesso di comportamenti, relazioni, riunioni, momenti soggettivi o psicologici, di talché il contenuto della chiamata e la qualità del riscontro devono adattarsi a tale differente natura. Pertanto la Suprema Corte afferma che *"ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio"* (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2 n. 18940/2017; Cass. sez. 2 n. 24995/2015). Ne consegue che, ad esempio, le mere frequentazioni di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 3, c.p.p., quando risultino qualificati

da abituale o significativa reiterazione e connotati dal carattere individualizzante (Cass. sez. VI, n. 9185/2009: Cass. sez 2 n. 6272/2017).
La giurisprudenza ha chiarito comunque che l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata "*significanza*" ed ha precisato, inoltre, che l'esigenza che la dichiarazione *"sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti"* (Cass. sez. I, n. 1134/1993).
Inoltre, il rigore della valutazione della prova che si evince dai principi e dalle massime giurisprudenziali sin qui oggetto di esame non si spinge, tuttavia, fino al punto di ritenere necessario un riscontro individualizzante per ciascun fatto, quando l'identica natura dei fatti, l'identità dei personaggi, l'inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano come riscontro logico, in assenza di elementi contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità (Cass.Sez. VI n. 231/1991; Cass. n. 2968/1996).

Preme infine precisare che l'eventuale dichiarazione *de relato* resa dal collaboratore non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma comporta che la sua valutazione sia compiuta con maggiore rigore, dovendo essere l'attendibilità controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (Cass. n. 26027/2004).
Sul punto giova evidenziare che vi sono dichiarazioni che solo "apparentemente" possono definirsi *de relato*: esse sono quelle che concernono i fatti di vita del sodalizio criminoso, cui appartiene il dichiarante e delle quali egli ha conoscenza diretta, a causa della sua appartenenza alla "società" che li realizza. Infatti, l'esperienza insegna che in ogni gruppo, in ogni comunità si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano nel tempo, arricchendosi man mano di particolari. Sono informazioni che entrano a far parte del vissuto del dichiarante quali fatti conosciuti, appresi e maturati all'interno di un ambiente circoscritto.
Occorre insomma considerare che un ipotesi di tal fatta si verte in tema di un patrimonio conoscitivo dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria diversa e ben maggiore rispetto alla mera dichiarazione *de relato*.
Pertanto, oltre a dover affermarsi l'idoneità di una *chiamata di correo "de relato"* a riscontrare un'altra chiamata "*de relato*" (cfr. SS.UU. 20804/2012), va evidenziato che "*non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato "quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività proprie della cosca mafiosa*" (Cass. sez. I n. 23242/2010; Cass. Sez. 1 n. 38321/2008).

Infine, preme sottolineare che allorquando le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità non fungano da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, *esse postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod proc. pen., conferme esterne*" (Cass. Sez. 48121/2013).

2.1. Le dichiarazioni delle persone offese.

Venendo ora ad analizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è agevole osservare che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, pur riaffermando la piena validità di tale fonte di prova, impone una sua prudente ed attenta valutazione essendo innegabile che la persona offesa è comunque portatrice di uno specifico interesse nel processo, che è ancora più forte quando la stessa si costituisce parte civile per ottenere il risarcimento del danno subito e che giustifica la maggiore cautela che si impone nella valutazione delle sue dichiarazioni. In tale ottica la Suprema Corte ha chiarito che "*Le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cpd. proc. pen- - possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. ex multis, Cass Sez. 2, n. 43278/2015),* precisando comunque che "*qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e puo' rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. "(cfr. ex multis Cass. n.29372/2010).*

Ciò posto, il vaglio di credibilità delle persone offese nell'ambito del presente processo, presenta profili di particolare delicatezza derivanti proprio dal tipo di delitto in relazione al quale le testimonianze sono state rese. Ed invero, nella quasi totalità dei casi si tratta di testimonianze riferibili, direttamente o indirettamente, al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. o a reati scopo, aggravati dall'art. 416bis, 1 c.p.; nell'uno e nell'altro caso viene in considerazione la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; nel primo caso quale elemento strutturale della fattispecie, nel secondo, invece, quale circostanza aggravante di condotta di per sé estranea al delitto associativo. Sulla base di tali premesse è di immediata comprensione come sia concreta la possibilità che al momento della testimonianza le persone offese rendano dichiarazioni rese false o anche solo reticenti, ancora soggiogate dal timore ingenerato da quella forza di intimidazione consacrata dall'art. 416bis c.p. e dalla citata aggravante.

Proprio in ragione di ciò, il Collegio ha proceduto ad un vaglio estremamente attento e rigoroso in ordine alla attendibilità delle persone offese, anche in ragione della possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.p, alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in caso di ritenuta esistenza di indizi del reato di cui all'art. 372 c.p.

Va da sé che le considerazioni ora svolte valgono anche per tutti gli altri testimoni, non persone offese, ancorchè astrattamente più lontane da possibili condizionamenti derivanti dall'esterno o da un timore interiore, non essendo stati protagonisti diretti delle vicende in cui

si è concretato il metodo mafioso. Si riserva ai singoli casi l'analisi compiuta del giudizio circa l'attendibilità dei singoli testimoni.

3. LA RILEVANZA ED UTILIZZABILITÀ DELLE MASSIME DI ESPERIENZA.

Per completare l'analisi delle fonti di prova legittimamente utilizzate in questo processo da parte del Collegio giudicante, va ricordato che la giurisprudenza, sul solco della migliore dottrina, si è interrogata sull'applicazione al sillogismo giudiziario delle cosiddette massime di esperienza, essendo evidente che le inevitabili implicazioni e riflessioni di natura storico-sociologica nell'ambito dei fenomeni di criminalità organizzata (soprattutto con riguardo alle mafie storiche) hanno portato a chiedersi se sia possibile attingere (ed in che misura e con quali limiti) a fonti extra normative per la qualificazione in termini di rilevanza penale di fattispecie costituenti indizi del legame associativo e delle stesse caratteristiche del sodalizio criminale. E' noto che – pur nel contesto di plurime opzioni definitorie - le massime di esperienza sono enunciazioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il Giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi; tali massime sono utilizzabili come criterio di inferenza, *id est* come premessa maggiore del sillogismo giudiziario di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull' *id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (cfr. Cass. Cass. n. 27862/2009; Cass. n. 15897/2009; Cass. n. 16532/2007).

Le massime di esperienza si pongono come premessa maggiore del sillogismo giudiziario, nel quale la premessa minore è costituita dalla circostanza indiziante e la conclusione è rappresentata dal fatto che forma oggetto della prova. E poiché, come è stato condivisibilmente osservato in dottrina, esse, unitamente ai "fatti notori" (cioè a quei dati fattuali ed obiettivi, privi di qualsiasi funzione valutativa, acquisiti al patrimonio conoscitivo della collettività), costituiscono eccezioni al divieto, ricadente sul Giudice, di ricorso alla propria scienza privata nella definizione del processo, è agevole rilevare come sia importante definirne l'utilizzo nel processo penale. Non può dubitarsi in astratto della possibilità di utilizzare le massime di esperienza, in quanto il non farlo si tradurrebbe in una decisione non corretta, essendo, tuttavia, necessario un attento vaglio della loro natura e un loro uso ponderato e motivato.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità, consapevole del rischio dell'utilizzo di tale fonte di prova, ha avvertito che il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Cass. n. 15897/2009), e che la massima di esperienza dovrà essere la risultante della prudente osservazione di una pluralità di esperienze particolari, accertate in determinati contesti geografico-sociali, dai quali possano desumersi modelli di comportamento tali da essere la regola nell'ambiente selezionato (cfr. Cass. n. 46552/2005). Si pensi alla massima di esperienza secondo cui l'associazione di stampo mafioso si caratterizza per il rispetto delle

regole interne di comportamento da parte dei suoi membri (Cass.. n. 4664/1997) o, all'altra, da valutare con la dovuta cautela, di applicazione dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (cfr. cap. XIV in tema di concorso esterno dell'imprenditore). E' proprio ad "*attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso*" che fa espresso riferimento la sentenza Mannino (Cass. SS.UU. n. 33748/2005), cioè a quei dati esperienziali dai quali "*possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio*". Nel rispetto dei principi indicati il Tribunale ha operato, ancorandosi al principio del "prudente apprezzamento" e del dovere di motivazione (Cass. n. 3584/1994; Cass.n. 84/1999).

CAPITOLO III
LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

PREMESSA

La complessità del fenomeno del radicamento in Emilia da parte di un'associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista, porta con sé la necessità di comprendere le vicende che hanno caratterizzato l'insediamento e l'evoluzione di tale fenomeno su questo territorio, la cui storia si intreccia, inevitabilmente, con quella delle cosche di 'ndrangheta radicate nella terra di origine, il territorio crotonese.

L'approccio non è, ovviamente, di carattere meramente storico o sociologico, ma prettamente tecnico, in quanto basato sull'analisi delle pronunce emesse dall'Autorità giudiziaria e dotate della forza del giudicato. Il riferimento va ai procedimenti *SCACCO MATTO* (sentenza n. 1258 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 16.12.2008), *GRANDE DRAGO* (sentenze n. 712 emessa dal G.U.P presso il Tribunale di Bologna in data 25.05.2006 e n. 616 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 18.12.2008), *EDILPIOVRA* (sentenze n. 122 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Bologna in data 16.02.2004 e n. 1517 emessa dalla Corte d'appello di Bologna in data 27.06.2012, sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013), *PANDORA* (sentenze n. 311 emessa dal Tribunale di Crotone in data 07.03.2012 e n. 30 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 17.12.2012) tutte acquisite agli atti (cfr. produzioni dell'8.3.2018 e cartella "Procedimento penale" >DVD memorie 23 4.2016 > DVD > Sentenze utili). A queste si aggiunge il procedimento *POINT BREAK* del quale, tuttavia, si parlerà, per specificità di temi in altra sede (cfr. capi 96 e ss).

2. *"SCACCO MATTO".*

Il primo clan ad emergere nella tradizione delinquenziale calabrese risulta essere quello degli ARENA, la cui operatività nel territorio crotonese è stata testimoniata dalle dichiarazioni rese dal La Porta Giuseppe e dal Cicciù Antonio, collaboratori di giustizia nell'ambito del summenzionato procedimento *SCACCO MATTO*.

Essi descrissero un sistema organizzato su base locale, nel quale le cosche attive nella provincia crotonese avevano definito delicati assetti di potere, in forza dei quali avevano ripartito il territorio in ambiti territoriali di competenza.

In particolare, dalle risultanze processuali emerse lo stanziamento del clan degli ARENA nel territorio isolitano. Tale associazione, pur presentando una struttura embrionale, si caratterizzava per un'organizzazione di tipo familistico, un'infiltrazione capillare nelle attività economiche della zona di insediamento e per il metodo violento utilizzato negli efferati delitti di sangue perpetrati dai propri affiliati.

Gli stessi collaboratori, inoltre, riferirono di una contiguità tra la suddetta cosca e alcuni membri della famiglia NICOSCIA; in particolare NICOSCIA Pasquale classe 1957, *alias Macchietta*, si rese protagonista della vicenda che portò, anche tramite una serie di cruenti omicidi, all'avvicendamento dei NICOSCIA alla famiglia ARENA, progressivamente realizzatosi a partire dal 1995.

Per altro verso, le propalazioni del La Porta, concordanti con quelle del Foschini e del Bellini, condussero ad affermare la sussistenza di un clan operativo nella zona di Cutro di cui facevano parte, in particolare, Macrì Antonio, un tale Abramo, Le Rose Antonio, Martino Vito, Floro Vito Giuliano, un tale Lucente, Ciampà Gaetano classe 1957, nonché GRANDE ARACRI Nicolino, *alias Man'e gomma*.

Quest'ultima cosca era originariamente capeggiata da DRAGONE Antonio classe 1943 il quale, come acclarato nell'ambito dell'operazione *SCACCO MATTO*, fu sottoposto, a decorrere dal maggio del 1982, alla misura del soggiorno con obbligo di dimora presso il comune di Quattro Castella (RE).

Nelle intenzioni dell'autorità giudiziaria questa misura avrebbe dovuto recidere i legami del boss con l'associazione stanziata in Calabria; tale strategia, tuttavia, non sortì gli effetti sperati divenendo, al contrario, uno dei fattori che condusse alla progressiva espansione della 'ndrangheta in Emilia.

Peraltro, a partire dal 1983, il DRAGONE Antonio subì un lungo periodo di detenzione, durante il quale il ruolo direttivo della cosca fu affidato dapprima al figlio Raffaele, per poi passare ad altri membri della famiglia DRAGONE e, dopo l'incarcerazione anche di questi ultimi, ad alcuni reggenti rappresentati da uomini di fiducia del boss.

Durante il ventennio di detenzione di quest'ultimo, come riferito dai collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, si posero le premesse per la progressiva ascesa di GRANDE ARACRI Nicolino, originariamente braccio destro di DRAGONE Antonio, al ruolo di vertice della consorteria.

Più specificamente, in una prima fase, il GRANDE ARACRI si limitò ad assumere la funzione di supplente del boss in territorio calabrese, nei periodi in cui costui si trovava nel nord Italia; in capo a quest'ultimo permaneva, tuttavia, la competenza in ordine alle scelte decisive per l'associazione.

Successivamente, a metà degli anni '90, *Man'e gomma* iniziò ad acquisire sempre maggiore potere. Più specificamente, si registrò una progressiva espansione, da parte della consorteria di nuova formazione, nel nord Italia ed, in particolare, nelle province di Cremona, Parma e Reggio Emilia.

Parallelamente, le propalazioni dei collaboratori posero in luce una strategia di eliminazione fisica degli uomini di fiducia del DRAGONE Antonio, con la duplice finalità di rafforzare la forza di intimidazione della compagine che si andava formando e di segnare in modo netto la contrapposizione con la cosca dei DRAGONE.

Fu l'omicidio del figlio del boss ormai decaduto, DRAGONE Raffaele, verificatosi nel 1999, a segnare la consolidazione dei nuovi assetti di potere ed il definitivo passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

L'ascesa della cosca GRANDE ARACRI sembrò subire una battuta d'arresto sul finire dell'anno 2000, quando furono eseguiti i fermi nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*.

La sentenza del Tribunale di Crotone, emessa al termine di quest'ultimo e divenuta definitiva nell'anno 2007, ricostruì i paradigmi di un'associazione di stampo mafioso differente rispetto a quella capeggiata dai DRAGONE, non solo sotto il profilo soggettivo ma anche in relazione alla metodologia operativa, maggiormente evoluta rispetto a quella della vecchia guardia.

Più specificamente, la summenzionata pronuncia accertò la sussistenza di una consorteria che presentava tutti i connotati di un sodalizio di stampo mafioso, *in primis* la forza di intimidazione del sodalizio.
Estrinsecazione emblematica di tale predominio sulla popolazione era il controllo del territorio, espressione della forza criminale del sodalizio nonché elemento condizionante la realizzazione degli obiettivi dello stesso.
Le numerose captazioni telefoniche ed ambientali effettuate portarono alla luce il metodo tramite il quale tale controllo era stato instaurato; in particolare, la cosca aveva operato un bilanciamento tra lo sfruttamento delle altrui attività a rilevanza economica e l'agevolazione delle stesse.
Le intercettazioni dimostrarono chiaramente che il soggetto che era stato in grado di costruire un magistrale equilibrio tra queste due modalità operative era proprio Nicolino GRANDE ARACRI.
In particolare, nelle conversazioni tra gli affiliati quest'ultimo fu disegnato come colui che gestiva qualsivoglia settore di iniziativa economica privata, avendo creato un sistema in cui non sussistevano alternative al periodico versamento di denaro alla cosca, salvo quella di abbandonare la terra natia[1].
Per altro verso, indice sintomatico della forza di intimidazione del clan fu identificato nel cosiddetto assoggettamento esterno, riscontrato dai giudici proprio nel diffuso clima di generale timore instaurato mediante atti di violenza, anche a carattere omicidiario, posti in essere dagli affiliati; tramite le innumerevoli conversazioni captate la corte delineò la sopraffazione quale abituale *modus operandi* degli appartenenti all'associazione in parola[2].
Il tribunale, inoltre, acclarò che le azioni di forza non costituivano modalità operativa necessitata dei sodali; al contrario, la forza di intimidazione poteva estrinsecarsi in condotte solo larvatamente minacciose, stante la fama criminale della consorteria. Inoltre, come affermato dagli stessi soggetti sopposti ad intercettazione, proprio in ragione di tale fama criminale, la "spendita del nome" del capo era considerata quale *extrema ratio*, strumento da utilizzare solo in caso di assenza di alternative o quando ci si recava in luoghi nei quali non si conosceva alcuno.
Ulteriore elemento rivelatore di una consorteria avente carattere mafioso fu inquadrato nella disponibilità di armi, quale strumento di attuazione concreta della forza di intimidazione del sodalizio[3].
In particolare, il possesso di armi, non legittimato da alcuna licenza, fu ritenuto dall'organo giudicante assolutamente non giustificabile tramite il riferimento alle attività lecite eventualmente svolte da ciascuno degli accoliti, stante la spropositata quantità delle stesse; peraltro, indice della finalizzazione all'impiego delle suddette armi nelle attività illecite dell'associazione, fu identificato nella circostanza che il reperimento delle stesse avveniva nell'ambito di circuiti illegali.

---

[1]) Si vedano, nella sent. Trib. Crotone n. 1812 del 16.12.2003, pp. 154 ss., le conversazioni n. 684 del 14.06.2000, la 561 del 31.08.2000, la 878 del 31.08.2000, nonché la 1116 del 12.09.2000 – in cui l'odierno imputato Vertinelli Palmo, coinvolto in *SCACCO MATTO* per il delitto di cui all'art. 416 bis – dialoga con vari soggetti, descrivendo il totale predominio sul territorio da parte della cosca capeggiata da GRANDE ARACRI;
[2]) Si veda sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 145 ss., in particolare le captazioni n. 335 e 389 del 24.01.2000.
[3]) sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 167 ss., intercettazione ambientale n. 231, captata a bordo della Fiat Uno di Frontera Vincenzo, la 382 del 24.01.2000, nonché la 1201 del 20.08.2000.

Sul punto, le captazioni misero in luce che ai soggetti che rivestivano ruoli apicali spettava il compito di impartire comandi in ordine alla tipologia ed alla quantità di armi da racimolare; agli stessi capi, inoltre, occorreva rendere conto in merito alle armi detenute da ciascuno e ai passaggi delle stesse che avessero interessato i sodali. Proprio dal fatto che la competenza relativa alla gestione delle attività di reperimento e gestione delle armi fosse competenza dei vertici, il tribunale evinse che la disponibilità di armi fosse riconducibile alla compagine criminale nel suo complesso, a prescindere dai singoli strumenti di offesa posseduti da ciascun affiliato.

Altra manifestazione emblematica della forza di intimidazione in atto del sodalizio fu identificata dai giudici nella modalità di gestione dei rapporti con le altre famiglie mafiose[4].

Tale circostanza fu ritenuta illuminante, in sede di giudizio, quanto al modo di operare della cosca cutrese sul territorio; più specificamente, la ripartizione territoriale delle sfere di competenza avveniva sulla base degli assetti di potere di volta in volta instaurati.

Fu delineato, dunque, un sistema nel quale i diversi clan controllavano il territorio anche tramite alleanze con altre associazioni criminali, allo scopo di creare gruppi di potere capaci di una maggiore forza di intimidazione. Parallelamente, fu riscontrato che da tali dinamiche potevano scaturire, altresì, contrasti tra le stesse famiglie mafiose; tali ostilità, costituendo le motivazioni fondanti di efferati delitti di sangue, erano all'origine della maggior parte delle cruente guerre tra clan.

I giudici di prime cure, per altro verso, riscontrarono in capo alla cosca GRANDE ARACRI un altro carattere peculiare delle associazioni di stampo 'ndranghetistico, ovvero la sussistenza di una struttura interna a base verticistica, fondata su una specifica attribuzione di funzioni, corrispondenti ad altrettante posizioni gerarchiche[5].

Tale ripartizione di ruoli, seppure in sede di giudizio non sia stata ritenuta elemento dirimente ai fini della prova della sussistenza ed operatività della consorteria cutrese, fu considerato quale indice altamente sintomatico della continuità e della concretezza del programma criminale, nonché del livello di specificità organizzativa raggiunta dal gruppo. Inoltre, le categorie funzionali cui gli affiliati si riferivano nelle conversazioni captate collimavano pienamente con i gradi tipicamente riscontrabili in capo ad affiliati di associazioni a carattere 'ndranghetistico[6] ("capo", "puntanolo", "mastro di giornata").

Inoltre, il Tribunale accertò che le attività del sodalizio erano organizzate gerarchicamente secondo le cosiddette "ambasciate"[7], consistenti in ordini insindacabili impartiti dall'affiliato di rango superiore a quello di grado inferiore; quest'ultimo era tenuto ad adempiere ai comandi ricevuti dal compartecipe più alto in grado, sebbene non condividesse il risultato o non riponesse fiducia nel superiore.

Corollari di tale regola operativa erano, da un lato, l'obbligo dell'affiliato in posizione subalterna di rendere conto del proprio operato al sodale di rango superiore e, dall'altro, il

---

[4]) Si vedano la captazione ambientale n.383 del 24.01.2000, nonché la 396 del 24.01.2000, in cui Martino e GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino, progettano gli omicidi di Macrì Antonio, detto Topino, Arabia Salvatore, nonché Sorrentino Rosario, detto Sainedda; per quanto attiene alle alleanza della cosca cutrese, si vedano la conversazioni n. 1703 del 10.03.2000, nonché quelle captate sull'utenza di Arabia Salvatore; sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 189 ss.

[5]) Si veda, fra le altre, la conversazione n. 115 del 15.01.2000, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 150 ss.

[6]) Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, p. 169, intercettazione 264 del 12.04.2000.

[7]) Si veda, fra le altre, la conversazione 115 del 15.01.2000 nella sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp 149 ss.

divieto per ciascun associato di impartire ordini senza il preventivo assenso del partecipe più alto in grado.
Per altro verso, come riferirono i collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, ulteriore manifestazione dell'assoggettamento interno era la pena di morte, quale conseguenza cui andavano incontro gli affiliati che si macchiassero di condotte contrarie alle norme di comportamento della consorteria. Più specificamente, la pena massima poteva essere irrogata all'affiliato infedele, che non si comportasse secondo canoni di lealtà nei confronti del capo e, in seconda battuta, dei compartecipi; le conversazioni intercettate, in particolare, evocavano tra le violazioni dell'obbligo di fedeltà i comportamenti considerati "infami", consistenti nel proferire menzogne ovvero nel creare dissidi all'interno del sodalizio.
Inoltre, la pena capitale poteva conseguire alla dissociazione, costituendo la minaccia di morte strumento privilegiato per evitare la fuoriuscita dal gruppo criminale.
Infine, gli omicidi potevano talora assumere valore simbolico ed assurgere a meri espedienti utilizzati per scatenare guerre di sangue tra cosche.
In merito agli eventuali omicidi posti in essere, rientranti nella normalità operativa del clan in parola, gli appartenenti allo stesso avevano l'obbligo di non riferire ad altri, salvo che questi ultimi non avessero lo stesso grado o che sul punto vi fosse espressa autorizzazione dal vertice..
Invero, tra gli indici sintomatici che in sede di giudizio furono ritenuti probanti della esistenza della cosca GRANDE ARACRI sul territorio cutrese è da annoverare il vincolo di segretezza, che tipicamente connota il rapporto tra gli appartenenti ad un sodalizio avente caratteri di mafiosità[8].
In particolare, il suddetto vincolo, pur essendo noto a ciascuno dei partecipi, doveva essere latente ma non manifestamente dichiarato; le conversazioni intercettate evocarono, invero, una sorta di immanente divieto di rivelare l'identità degli accoliti, nonché di riferire agli altri membri delle azioni commesse.
Proprio a rinsaldare i legami tra i singoli affiliati fungevano i cosiddetti rapporti di comparaggio, instaurati tra gli associati tramite la scelta di figure aventi il ruolo di testimoni nell'ambito di cerimonie nuziali ovvero di padrini o madrine nei riti battesimali[9].
La scelta dei soggetti, in particolare, avveniva sulla base dei ruoli svolti all'interno dell'associazione e lo scopo era, appunto, quello di suggellare i legami tra i sodali, ovvero le alleanze tra cosche, attribuendo agli stessi un crisma di sacralità.
Espressione emblematica della ritualità che caratterizzava i rapporti tra gli accoliti fu riscontrata dai giudici nella formale affiliazione dei soggetti di volta in volta entrati a far parte dell'associazione 'ndranghetistica in oggetto[10]. Più specificamente, le captazioni rivelarono un rito di iniziazione denominato "battesimo" o "rimpiazzo", il quale richiedeva il preventivo assenso dei capi e doveva svolgersi alla presenza di un certo numero di soggetti aventi posizioni apicali (da tre a quattro).

---

[8]) Rilevanti, a questo proposito, le telefonate 955 del 11.02.2000 e la 478 del 10.02.2000 e l'ambientale captata sulla Fiat Uno di Frontera numero 321, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 170 ss.
[9]) Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 185 ss. intercettazioni 241 del 04.02.2000.
[10]) Di particolare importanza sono le conversazioni n. 140 del 02.02.2000, 419, 727 del 18.02.2000, 808 del 20.02.2000, 858 del 22.02.2000, 968 del 24.02.2000; vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 186 ss.

Quanto al soggetto interessato, costui doveva possedere una serie di requisiti, quali il non avere un eccessivo numero di precedenti penali; inoltre, il potenziale affiliato doveva essere persona dotata di esperienza, capacità e affidabilità. Quest'ultima caratteristica, in particolare, doveva essere preventivamente saggiata tramite il dialogo nonché mediante l'affidamento di azioni concrete.

Nel riscontrare la sussistenza di tali prassi, la Corte le attribuì la funzione di indice altamente sintomatico della esistenza della cosca, nonché dell'appartenenza dei singoli compartecipi ad essa.

Nell'ambito degli elementi rivelatori di una consorteria di stampo mafioso che il Tribunale crotonese ritenne riscontrabili in seno al clan dei GRANDE ARACRI è da evidenziare, altresì, l'atteggiamento perennemente ostile nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine[11].

In particolare, tale avversione era scaturita da fermi di cui erano stati oggetto gli affiliati, e da questi ultimi vissuti quali ingiusti atti di prevaricazione, ovvero da controlli e perquisizioni operati dai militari. Tali operazioni costituivano, invero, ostacolo al libero svolgersi dell'attività criminosa dei sodali.

Dalle captazioni effettuate emerse, dunque, la continua programmazione da parte degli affiliati di atti a contenuto minaccioso nonché di azioni ritorsive a carattere violento, espressione di una perenne tensione tra Stato ed anti-Stato.

Sotto il profilo dell'organizzazione economica del sodalizio, i giudicanti accertarono la costituzione di una sorta di cassa comune, nella quale confluiva il denaro comunque conseguito dai membri dell'associazione[12].

Invero, dalle innumerevoli intercettazioni di conversazioni tra i sodali emerse, da un lato, la consapevolezza in capo agli stessi della separazione tra denari della cosca e patrimonio personale dei singoli membri; dall'altro, il vincolo di destinazione che era stato impresso a tale fondo comune e consistente, appunto, nella limitazione dell'uso dello stesso al solo fine di fronteggiare bisogni del clan. In sede di giudizio si accertò, in particolare, che una delle specifiche finalità per le quali il denaro comune era utilizzato era quella consistente nel sostenimento delle spese di giustizia necessarie alla difesa in giudizio degli affiliati indagati o imputati in procedimenti penali, oltreché quella del mantenimento dei detenuti[13].

Le conversazioni captate rivelarono, inoltre, una costante attività di distribuzione di somme, ritenute dal Tribunale di illecita provenienza, e che con certezza erano periodicamente ripartite tra gli affiliati. Emerse, dunque, la prassi dell'assegnazione di denari ai sodali, costituenti per gli stessi una sorta di salario mensile[14].

Inoltre, la disponibilità di ricchezza in capo ai membri della consorteria fu ritenuta dai giudici in stretto collegamento logico con la circostanza che i denari periodicamente distribuiti provenissero verosimilmente da traffici illeciti comuni.

Invero, in plurime conversazioni i soggetti intercettati si riferivano chiaramente ad affari di droga e a estorsioni. Per altro verso, nonostante il linguaggio criptico utilizzato in ulteriori e

---

[11] Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 160 ss., conversazione 1728 tra Martino e tale "Alfonso".

[12] Tra le fonti di prova, figurano le conversazioni 755 del 13.02.2000, 1987 del 19.03.2000, 1769 del 11.03.2000, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 182 ss.

[13] Vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 184 ss.

[14] Rilevanti sul punto sono le captazioni ambientali 440, 517 e 684 effettuate sull'Alfa 33 di Martino Vito, la 1769 e la 2088 sulla Lancia Thema di Martino, nonché la numero 28 all'interno della Fiat Uno di De Luca Salvatore; vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 173 ss.

numerose conversazioni captate, i giudici ritennero provata la illiceità delle attività imprenditoriali evocate nelle conversazioni, stante il costante richiamo a fatture non correlabile ad alcuna attività lecita eventualmente svolta dai soggetti intercettati[15].
Peraltro, poiché tale attività di fatturazione era puntualmente ricollegata ad azioni violente, in fase di giudizio se ne trasse che i summenzionati documenti contabili indicavano, nella realtà, denaro contante proveniente dagli affari illeciti gestiti in seno alla cosca.
Accertata l'operatività in territorio crotonese del gruppo GRANDE ARACRI con le modalità e secondo i canoni summenzionati, il Tribunale acclarò che lo stesso era dedito, anzitutto, al traffico di sostanze stupefacenti.
Dalle risultanze processuali emerse che il ruolo verticistico nell'ambito di tale attività delittuosa era ricoperto dal NICOSCIA Salvatore il quale, rivestendo una posizione apicale in seno al sodalizio in parola ed essendo uomo di fiducia del GRANDE ARACRI Nicolino, gestiva autonomamente il suddetto settore.
Mediante l'utilizzo di armi e ulteriori condotte violente e/o minacciose, la consorteria aveva posto in essere, inoltre, un'attività sistematica di estorsione a danno di imprenditori commerciali operanti nel territorio isolitano. I giudici accertarono che la suddetta attività estorsiva costituiva ambito di intervento privilegiato del sodalizio criminale; invero, la pluralità di condotte realizzate, in particolare, da NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Domenico classe 1962 e Riillo Domenico, emerse dal numero di soggetti coinvolti, dalla durata nel tempo delle condotte intimidatorie, dalle ingenti somme versate, dagli esborsi ordinari e straordinari (destinati, cioè, al mantenimento in carcere dei detenuti).
Inoltre, il metodo violento, quale abituale *modus operandi* del gruppo criminale, fu riscontrato dai giudici con riferimento al tentato fatto omicidiario ai danni dell'Arabia Salvatore, legato da rapporti di stretta parentela con il boss DRAGONE Antonio classe 1943.
Di tale fatto di sangue, che si inseriva nel più ampio contesto di rivalità tra la cosca GRANDE ARACRI e la famiglia DRAGONE, fu ritenuto mandante proprio il GRANDE ARACRI Nicolino; quest'ultimo, in particolare, aveva deliberato l'omicidio nell'ambito di una generale strategia di eliminazione fisica degli appartenenti all'avversa ala dragoniana.
Secondo i giudici, nell'esercizio del potere autorizzatorio che gli era proprio, in quanto soggetto posto a capo dell'associazione 'ndranghetistica, il GRANDE ARACRI aveva determinato a commettere il fatto gli esecutori materiali, poi identificati in Blasco Salvatore, Frandina Vincenzo, Frontera Francesco, Lazzarini Domenico, Martino Vito, Peta Salvatore e Russelli Roberto.
La sentenza *SCACCO MATTO* accertò, dunque, che furono i soggetti summenzionati a costituire il nucleo originario dell'associazione a carattere 'ndranghetistico localizzata in Cutro che, come si chiarirà, assumerà il ruolo di locale madre rispetto alla consorteria che costituirà oggetto dell'operazione *Aemilia*.

3. "*GRANDE DRAGO*".

Lo sviluppo successivo di quel nucleo 'ndranghetistico emerso dall'operazione *SCACCO MATTO* è tratteggiabile sulla base di quanto accertato all'esito dell'indagine denominata

[15]) Si vedano, nella sent. Trib. Crotone n. 18/2003, pp. 178 *ss.*, le intercettazioni n. 684 del 14.06.2000, 1695 e 1769 del 10 e 11 marzo 2000.

GRANDE DRAGO, originata proprio dalle indagini che la Procura della Repubblica - DDA di Catanzaro aveva svolto dal gennaio al dicembre del 2000 sul clan GRANDE ARACRI.
L'indagine ha fatto emergere tutta la potenzialità criminale della cellula operante nei territori di Monticelli d'Ongina (PC), Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona, capeggiata *in loco* da LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Antonio, capace di diffondere i propri modelli operativi anche nella realtà emiliana, al di fuori quindi dei naturali contesti 'ndranghetistici dai quali proveniva, rimanendo comunque strettamente collegata alla cosca cutrese dei GRANDE ARACRI.

Il Pubblico Ministero operò una iniziale separazione, chiedendo il rinvio a giudizio per i soli reati scopo, disponendo, all'opposto, ulteriori indagini per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Nel novembre del 2003, il GUP di Bologna, la cui competenza risultava radicata in virtù della contestazione dell'aggravante dell'art. 7, D.L. 152/91, rinviò a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza gli imputati LAMANNA Francesco, Villirillo Antonio e Pascale Carmine, i quali vennero ritenuti penalmente responsabili[16] delle condotte estorsive poste in essere ai danni di Hermoch Sergio e della moglie a partire dall'ottobre 1999; in particolare, il giudice piacentino, pur riconoscendo la sussistenza di minacce velate nei confronti della persona offesa[17] attuate dagli imputati in concorso tra loro[18], e nonostante il riferimento all'esistenza di "gradi e gerarchie"[19] interni, aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso "*da un lato perché tali elementi* – cioè quelli idonei ad affermare il ricorso alle modalità di cui all'aggravante – *alla luce di quanto emerso in dibattimento, non sono emersi in modo equivoco, dall'altro, perché, in ogni caso, gli odierni imputati non hanno mai utilizzato, nei confronti della loro vittima, la forza intimidatrice derivante dall'appartenere a detta associazione criminale [...] Appare pertanto singolare che una organizzazione criminale di tipo mafioso, quale quella della 'ndrangheta," che notoriamente si ramifica e radica nel territorio, si limiti a porre in essere una sola attività estorsiva nei confronti di un unico locale, dalla quale ricavare quale profitto illecito solo una somma mensile, peraltro non ingente, e l'equivalente delle consumazioni*"[20].
Per quanto riguarda il segmento processuale relativo all'esistenza di una associazione di tipo 'ndranghetistico operante in Emilia Romagna, si deve fare riferimento al procedimento penale 12001/03, scisso a sua volta nel filone del rito abbreviato, celebratosi avanti al GUP di Bologna, che ha deciso con la sentenza n. 712 del 25.05.2006, divenuta irrevocabile in data

---

[16] Sent. 802 del 08.07.2004, irrevocabile il 12.07.2006.
[17] "*È ben vero che da parte degli odierni imputati non sono mai state proferite dirette minacce, tuttavia non può non essere evidenziato come Hermoch si sia determinato a consegnare le somme di denaro e, successivamente, un televisore solo perché 'aveva paura' (cfr. dep. Hermoch Sergio all. 591)*", p. 8 sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004.
[18] Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 12 "*In particolare emerge la compartecipazione di LAMANNA e di Villirillo nella condotta estorsiva (cfr. pag. 29 delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura Autobianchi Y 10 targata PC 381192 in uso a Villirillo Antonio*", nonché a p. 15 "*nella deposizione di Meloni trova inoltre conferma l'esistenza di un sodalizio fra gli imputati Villirillo e LAMANNA per estorcere denaro ad Hermoch, in quanto lo stesso Meloni ha appreso di lamentele da parte dello stesso LAMANNA che in carcere non avrebbe ricevuto la sua parte (cfr. dep. Meloni ud. 27.5.2004, pag. 11, 12, 14, 60)*", fatto riscontrato anche dalle intercettazioni (cfr. p. 13 della medesima pronuncia).
[19] Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 19, rinvio a dep. Meloni ud. 27.5.2004, pag. 16
[20] Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 20.

11.07.2012, e quello del rito ordinario, celebrato avanti al Tribunale di Piacenza, pronunciatosi con sentenza n. 1104 del 18.12.2008, definitiva l'8 aprile 2014.
Il giudice felsineo, chiAMATO ad esprimersi sull'esistenza di una autonoma organizzazione 'ndranghetistica con disponibilità di armi da parte degli associati e operante nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, ha condannato Esposito Antonio, Messina Michele, De Santis Giuliano, Mancuso Giovanni e Meloni Antonio, avendo accertato la presenza in Emilia Romagna di una locale di 'ndrangheta autonoma, seppur strettamente collegata, come emerge anche da numerose intercettazioni, alla cosca madre di Cutro (si vedano, fra le tante, l'intercettazione n. 1289 del 03.02.2001 tra Mesoraca ed Esposito, la 126 del 22.10.2000, la 909 del 30.01.2001 – in cui Mesoraca, Esposito e De Santis commentano gli arresti avvenuti in Calabria e viene citato, tra l'altro, l'odierno imputato Blasco Gaetano – nonché la 776/B, in cui Villirillo Antonio riferisce di essersi recato a Cutro per una "*ambasciata*")[21].
Alla luce delle risultanze processuali, venne accertata l'esistenza di una locale emiliana[22]: i soggetti intercettati, pur esprimendo timore di essere oggetto di indagini da parte della DIA – si vedano le conversazioni 97 del 20.10.2000 e 1390 del 31.03.2001 – confidavano nel fatto che "*di mafia... a Cremona ha...non ne sanno riconoscere...*"[23] e, parlando fra loro, facevano riferimento ai rispettivi gradi[24] – conformemente a quanto affermato dal collaboratore Meloni, che ha individuato in LAMANNA Francesco il capo e ha riferito di anelli e tatuaggi dei soggetti che "*avevano il grado*"[25] – nonché alle modalità di ricorso alla forza intimidatrice nel compimento dei reati fine contestati, come emerso, per esempio, dalla conversazione 2021/B del 03.11.2001 avvenuta tra Villirillo Antonio, Pascale Carmine e Mancuso Giovanni[26].
Per quanto attiene al rito ordinario, celebratosi avanti al Tribunale di Piacenza e conclusosi con la sentenza n. 1104 del 18.12.2008, mentre gli imputati Floro Vito Antonio, Villirillo Andrea, Villirillo Luciano e Oliverio Megna Carmine sono stati assolti ex art. 530 comma 2 c.p.p., gli imputati LAMANNA Francesco, Villirillo Antonio, Mesoraca Alfonso, Pascale Carmine, Pascale Gennaro, AMATO Gianluca sono stati condannati in quanto ritenuti affiliati alla 'ndrina operante in territorio emiliano, in base a prove testimoniali, propalazioni dei collaboratori Meloni Antonio e CORTESE Angelo Salvatore, a numerose intercettazioni, nonché ai riscontri forniti dai risultati delle indagini di polizia giudiziaria, in particolare quelle condotte dai Carabinieri di Piacenza. Non solo. Il Tribunale piacentino ha tenuto conto delle estorsioni subite da Hermoch Sergio – oggetto della sentenza 802/04 di cui sopra, all'epoca già passata in giudicato – ed ha utilizzato quali prove del reato associativo le numerose captazioni raccolte dalle quali emergevano plurimi fatti estorsivi a danni di soggetti operanti in diverse zone della regione emiliana – in particolare si vedano le conversazioni 995 del 10.02.2001, 1393 del 31.03.2001, 1422 del 03.04.2001, 1105/B del 24.07.2001 – fatti che

[21] Si vedano le pp. 33 e 35 ss. sent. Gup Bologna 712/06.
[22] La decisione del Gup di Bologna è stata parzialmente riformata dalla sent. 1384/10 della C. App. di Bologna, che ha assolto Mancuso Giovanni, confermando nel resto. A seguito della dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi da parte della Suprema Corte, la sentenza è divenuta irrevocabile il giorno 11.07.2012.
[23] Conversazione n. 1006 dell'11.02.2001, in cui Villirillo, dialogando con Pascale Carmine e tale Sandro afferma quanto riportato.
[24] Si vedano le conversazioni 179 del 26.10.2000, 776/B del 23.06.2001, 1266/B e 1267/B del 15.08.2001.
[25] Sent. Gup Bologna 712/06, pp. 36 ss.
[26] Cfr. pp. 22 e 31 Sent. Gup Bologna 712/06

rendevano evidente la sussistenza di una reale ed effettiva forza intimidatrice, anche alla luce della massiccia presenza di persone di origini cutresi ben capaci, quindi, di comprendere, come dichiarato dal pentito CORTESE[27], la portata delle condotte penalmente rilevanti tenute dagli imputati e delle possibili conseguenze in caso di mancata soddisfazione delle pretese estorsive. La sentenza è divenuta irrevocabile il 22/5/2014.
Il Tribunale di Piacenza ha altresì accertato la sussistenza di ulteriori reati fine, tra cui spiccano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – per la cui prova si rinvia, oltre a quanto riferito dagli organi inquirenti, alle intercettazioni 248 del 02.11.2000 e 266 del 03.11.2000 tra Mesoraca e Sessa – il traffico di sostanze stupefacenti – come affermato dai collaboratori – nonché il traffico di armi, il cui riferimento, anche per la cosca settentrionale, era stato individuato in Blasco Salvatore, (ossia il fratello di Gaetano, odierno imputato di *Aemilia*), soggetto non coinvolto nel segmento emiliano dell'operazione *GRANDE DRAGO*, ma fermato a Cutro nell'ambito degli arresti compiuti nel 2000 all'interno dell'operazione *SCACCO MATTO*, e successivamente ucciso nella medesima località nel 2004[28]
La decisione del giudice di prime cure sul reato associativo è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza 11526 del 21.06.2011, che ha riconosciuto l'esistenza, in particolare nelle province di Piacenza e Cremona, di "*una cd 'ndrina collegata con una più ampia e consistente con sede in Cutro (KR), e pertanto dotata di propria autonomia*"[29].
Nel riconoscere la connessione tra la cosca cutrese capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, la cui esistenza era stata accertata a seguito della sentenza *SCACCO MATTO*, e quella operante nelle province padano-lombarde facente capo a LAMANNA Francesco, la Corte d'Appello ha colto quanto sarà reso poi definitivamente evidente con l'operazione *EDILPIOVRA*, e cioè come il boss Nicolino *Mano di Gomma*, a seguito dell'arresto intervenuto in esecuzione delle misure emanate nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, abbia nominato dei referenti dislocati sul territorio emiliano, referenti che in maniera sempre più netta si erano emancipati dal capobastone cutrese, per giungere gradualmente alla definitiva autonomia della locale di 'ndrangheta, così come emersa nel processo *Aemilia*.

Preme in questa sede rendere brevemente conto degli sviluppi dell'indagine *GRANDE DRAGO* sul soccombente DRAGONE, in quanto esse avevano fatto emergere un punto cruciale anche per la comprensione del presente processo: le peculiari relazioni tra gli appartenenti alla cosca e gli imprenditori cutresi operanti nel territorio reggiano. Le conversazioni intercettate nell'ambito di detta indagine ben evidenziavano la sottile linea di demarcazione tra costrizione e compiacenza da parte di alcuni imprenditori cutresi sedenti al nord, che promettevano fedeltà ai propri "estorsori" talvolta proponendosi essi stessi per il pagamento del "*dovere*", non tanto sentendosi costretti ma perché sapevano che dalla loro

---

[27] Riferendosi alle dichiarazioni di CORTESE, riportate in sentenza a pp. 23 ss., il Tribunale di Piacenza scrive che il collaboratore "*aveva saputo che la cosca lombardo-emiliana non aveva avuto particolari difficoltà a fra pagare gli esercenti perché essendovi una massiccia presenza di cutresi, bastava che il proprietario fosse messo al corrente della situazione e questi, senza particolari minacce o attentati, pagavano quanto dovuto*", p. 25, sent. Trib. Piacenza 1104/08.

[28] Si veda l'intercettazione 683 del 21.12.2000 tra Villirillo Antonio e Floro Vito Antonio; sull'omicidio di Blasco Salvatore – e di DRAGONE Antonio – ha deciso la Corte d'Assise di Catanzaro il 30.07.2008, all'esito dell'operazione denominata *GRANDE DRAGO 2*.
[29] Sent. C. App. 11526/11, p. 37.

compiacenza avrebbero tratto vantaggio, sia di tipo economico sia di protezione mafiosa. Una compiacenza con l'andare del tempo sempre più propositiva e che l'operazione AEMILIA ha attestato nel suo momento apicale

Agli inizi del 2004, la DDA di Bologna aveva iniziato un'attività di intercettazione, nell'ambito del p.p. 15/2004-21 RGNR DDA, le cui risultanze erano poi inviate per competenza alla DDA di Catanzaro, che stava indagando sugli omicidi, fra gli altri, di BLASCO Salvatore, verificatosi nel marzo 2004. BLASCO Salvatore aveva fatto parte del gruppo di fuoco del clan GRANDE ARACRI ed era stato condannato nel processo *SCACCO MATTO* a 12 anni e 4 mesi di reclusione, venendo poi assassinato a Cutro tre giorni dopo essere tornato in libertà.

L'indagine, che aveva preso le mosse da un incendio doloso, ha inquadrato l'ultima fase dell'attività riferibile ad Antonio DRAGONE cl. 43 che, dopo la remissione in libertà aveva tentato, con l'aiuto dei fedelissimi e di alcuni appartenenti alla famiglia ARABIA, di risollevare le proprie sorti, attuando una stringente attività estorsiva attraverso lo schermo dell'ARTEDILE Srl.

Le vittime designate erano tutti imprenditori cutresi, residenti nel reggiano, obbligati con la sola indicazione del nome del richiedente, a dazioni di denaro o a cessioni in subappalto di lavori all'ARTEDILE Srl. La valenza intimidatoria era insita nella persona stessa di DRAGONE Antonio, sia quando chiedeva direttamente che per interposta persona. Compaiono in questa indagine alcuni nomi presenti anche nella presente vicenda processuale, in particolare SILIPO Antonio e GUALTIERI Antonio. Si tratta di imprenditori cutresi da tempo operanti nella realtà reggiana e che, tuttavia, "*che parla un pochino alla reggiana, hai capito.. ... cercate di capirmi..... a me le persone che parlano un po' alla reggiana poco mi stanno bene..; ha capito?*", espressione che rileva per comprendere come, per un lungo periodo, il fenomeno della 'ndrangheta in Emilia si fosse tutto giocato esclusivamente fra calabresi.

Era emerso che, all'epoca (febbraio 2004), Antonio GUALTIERI, legale rappresentante della Ediltetti Srl, aveva proclamato la sua disponibilità a sovvenzionare spontaneamente la cosca, incalzato dal cugino ARABIA Giuseppe che precisava che a Reggio Emilia stavano pagando tutti. GUALTIERI afferma : "*degli altri cristiani..PINU'.. una mano non ve la dà nessuno PINU e da quelli deve andare questo qua PINU, non che scassa le palle a me*", ma ARABIA replica: "*cugi, a tutti li ha chiesti e tutti glieli hanno dati cugi.. e tutti glieli hanno dati..*" ;GUALTIERI commenta: "*e si vede che glieli possono dare*", ARABIA aggiunge: " *glieli hanno dati pure l' azienda loro*". Quindi GUALTIERI ribadiva al al nipote del boss (DRAGONE Antonio cl. 86) l' impossibilità nel reperire, per il momento, denaro, assicurando quanto "dovuto" per il futuro.: "*ANTO', guardami negli occhi, la verità è una cosa bellissima.. la bugia ha le gambe , dalle mie parti.. corte corte corte dalle mie parti.. quando io.. mi sono seduto in casa di tua mamma, al nonno tuo gli ho detto...TOTO' io ho una causa in piedi fino al 20 di marzo, dopo il 20 di marzo.. saprò se vi devo fare un pensiero con tutto il cuore oppure no.. ti risultano ste parole ANTO..no, guardami negli occhi, ANTO, ti risultano ste parole.. gli ho detto: Totò se io non mi caccio questa causa, un regalo, con il cuore io non te lo posso fare.. però gli ho detto: guarda quanto prima mi sveglio io, io.. non tu.. a me.. sono io che vengo da te.. gli ho detto ste parole ecco.. al cugino gli ha detto che io devo mantenere fede.. io posso mantenere fede di una cosa .. ANTO', quando tu mi vedi lavorare,.*

col cannon e tengo quattro miliordi fermi e non gli faccio un pensierino per tuo nonno... allora tu gli dici.. tu stesso puoi venire da Tonino GUALTIERI e gli dici a TONINO GUALTIERI: TONI ma che razza di uomo sei, ma tu sei un pisciaturo non un uomo e lo puoi dire ANTO..però questo mi devi fare la cortesia.. che tu gli devi telefonare a tuo nonno da parte mia. gli devi dire: ha detto Tonino GUALTIERI non solo mantiene fede ma pure lui li da', perché se lui si mette una cosa in testa ..di fare il pensiero . .non solo il pensiero ma anche di aiutare la gente no oggi non è possibile"; egli spiega i suoi problemi e ripete:" *ANTO .. a me quello che mi interessa mo è darvi una mano.. a farvi vivere se è possibile.. ma se non è possibile.. Pinuzzo mio cugino se la cava da solo*"; ARABIA interviene: "*cugi questa è un' altra cosa*": GUALTIERI dice: " *l' aiuto che voglio fare a suo nonno Pinu' . è diversa.. io gliel' ho detto.. TOTO.. lo è nel mio cuore., darti un aiuto.. gli ho detto questo? Aspetta ANTO che lo sono uomo.. io ...allora .. tu prendi ..il nonno e col telefonino gli dice: nonno, senti un poco.. vedi per favore che Tonino è un uomo.. non di parola solo.. non di una parola oppure è un cristiano che li può fare così.. assolutamente... oggi non è possibile.. Anto'.. quando sei venuto tu che cosa ti ho detto? Ti ho detto Anto guarda non è possibile figuè non è possibile, perchè non è possibile io oggi mi hanno ipotecato la casa*".

SILIPO Antonio, titolare di un'impresa di movimento terra, si trovava a subire la insostenibile concorrenza dell'ARTEDILE Srl, avendo la cervezza che questa operasse con metodi intimidatori. Nondimeno, l'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa lo vedeva fornire la propria convinta e incondizionata adesione alle richieste del clan DRAGONE. Ed invero, nel corso di una telefonata tra ANTONIO DRAGONE e il nonno, il vecchio boss, alla presenza di SILIPO, il primo mette in contatto gli altri due. Il vecchio" DRAGONE dice al SILIPO: " *il bisognoso è presuntuoso uno quando sono queste cose a chi si rivolge? agli amici .. che si può rivolgere..*"; SILIPO rassicura: "*io sono della famiglia.. zio TOTO. no amici..sono della famiglia. però..eh.. oggi mannaggia la mad.. sono messo in questa maniera.. sono messo..perchè se non ero messo in questa maniera..zio Toto., bastava sentirvi per il buongiorno.. a posto . non c' era bisogno neanche di esprimerci piu' di tanto*".(cft. fermo DDA Catanzaro 19.10.2005).

4. *"EDILPIOVRA"*

Nell'estate 2002 ebbe inizio l'attività investigativa convenzionalmente denominata "*EDILPIOVRA*". Il fascicolo processuale venne iscritto presso la Procura della Repubblica di Bologna – DDA – al n. 5754/02 r.g.n.r., procedimento a cui fu riunito il n. 11627/02 R.G.N.R. Oggetto di tali indagini erano le condotte di personaggi ricollegabili alla consorteria 'ndranghetista capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, che operavano a Reggio Emilia nella fase di riorganizzazione della cosca a seguito dell'esecuzione delle misure disposte in *SCACCO MATTO*.

Il procedimento iniziale (nr. 5754/02 RGNR) era incentrato sull'associazione per delinquere, non mafiosa, costituita da AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario e AMATO Massimo, nei cui confronti furono svolte le iniziali intercettazioni. Le indagini consentirono di risalire a plurimi reati commessi dai predetti, dediti prevalentemente a furti di automezzi, rapine, incendi ed attività estorsive.

Le intercettazioni evidenziarono collegamenti con altre persone di origine calabrese operanti a Reggio Emilia. Nello specifico furono registrati contatti con tale Niutta Vincenzo.

Quest'ultimo aveva collaborato con gli AMATO nella commissione dei furti ed era stato controllato più volte, in ore notturne, in loro compagnia. I rapporti si erano attenuati quando Niutta allargò la sua collaborazione a SARCONE Nicolino.
Niutta Vincenzo costituì il principale anello di congiunzione tra il p.p. 5754/02 R.G.N.R. ed il p.p. 11627/02 R.G.N.R.
Le investigazioni, che nella fase iniziale procedettero autonomamente, si integrarono a vicenda, consentendo di fotografare le attività illecite gestite dagli indagati ed il loro inserimento nel contesto della criminalità organizzata calabrese, operante a Reggio Emilia e legata alla famiglia di GRANDE ARACRI Nicolino (in quel momento detenuto nell'ambito del procedimento c.d. "*SCACCO MATTO*").
Entrambi i procedimenti condussero, infatti, a GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino, che ebbe un ruolo particolarmente attivo in occasione del furto di un escavatore, commesso ai danni dei fratelli Iurrà Roberto e Iurrà Salvatore.
Il 14.2.2003 il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna emise ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nell'ambito del proc. nr. 5754/02 R.G.N.R. (op. *EDILPIOVRA*) nei confronti di AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario, AMATO Massimo, ARENA Carmine, GRANDE ARACRI Antonio, GRANDE ARACRI Francesco, Muto Marcello, Muto Ottavio, Niutta Vincenzo e SARCONE Nicolino.
Il medesimo giudice, con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. del 16.02.2004, a seguito di rito abbreviato, condannò in primo grado AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Massimo, GRANDE ARACRI Francesco, MUTO Ottavio e SARCONE Nicolino, riconoscendoli colpevoli per i reati loro rispettivamente ascritti (quanto agli AMATO dei reati di furto, estorsione, rapina, ricettazione, incendio, detenzione illecita di armi e associazione per delinquere; quanto a GRANDE ARACRI, Muto e SARCONE dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione ed incendio).
Il 24.02.2005 la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 693/05 RG.Sent., a parziale riforma della sentenza emessa il 16.02.2004, assolse dall'imputazione ex art. 416 bis c.p., perché il fatto non sussiste GRANDE ARACRI Francesco, Muto Ottavio e SARCONE Nicolino; quest'ultimo venne, però, condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di estorsione e incendio.
La Corte di Cassazione, con sentenza emessa l'1.12.2005, rigettando il ricorso del procuratore generale nei confronti di Muto Ottavio e degli AMATO, accolse quello presentato contro l'assoluzione di GRANDE ARACRI Francesco e, ravvisando violazione di legge e vizio di motivazione, annullò la sentenza del 24.02.2005 dei giudici di Bologna, rinviando il processo davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello. Per quanto attiene alla posizione di SARCONE Nicolino, la Suprema Corte rilevò la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto alla difesa, con conseguente necessità di celebrare un nuovo processo di primo grado, avanti al Tribunale di Reggio Emilia.
Il 19.04.2007, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1399/07, divenuta irrevocabile il 21.10.2008, giudicando in sede di rinvio confermò la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Bologna in data 16.2.2004 appellata da GRANDE ARACRI Francesco, sulla fattispecie associativa di tipo mafioso.

Gli altri imputati che scelsero il rito ordinario furono giudicati il 09.07.2005 dal Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza nr. 613/05, assolse GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo dal reato associativo, affermando l'inesistenza di una organizzazione mafiosa attiva nel reggiano indipendente e libera da altre organizzazioni; viceversa, è stata riconosciuta la penale responsabilità in ordine ai reati scopo contestati agli imputati.
Con la sentenza nr. 420 del 4.2.2008, la Corte d'Appello di Bologna, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, riconobbe la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso e condannò GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo: la Corte accertò l'esistenza di una stabile compagine mafiosa con ruoli e radicamento a Reggio Emilia, pur permanendo il contatto con la casa madre di Cutro.
La sentenza fu in parte annullata il 18.5.2010 dalla Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 1057/2010. I giudici annullarono le condanne di GRANDE ARACRI Antonio, Niutta Vincenzo e Muto Marcello, limitatamente al reato di cui all'articolo 416 bis, rinviando gli imputati a nuovo giudizio d'appello.
Il 27.6.2012, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza nr. 1517/2012 ha ritenuto colpevoli GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
La Corte ha così confermato l'approdo al quale era pervenuta altra sezione nella sentenza 19/4/2007, riconoscendo l'esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia, diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI e alla quale avevano preso parte Nicolino SARCONE, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. Anche questa sentenza è divenuta irrevocabile (8.4.2014). In punto di autonomia del sodalizio emiliano, così ha motivato la Corte d'Appello: *"Con la sentenza prodotta dal Procuratore Generale* (la sentenza irrevocabile sulla posizione di GRANDE ARACRI Francesco n.d.r.)*, è stata definitivamente accertata l'esistenza di un'autonoma associazione di stampo mafioso operante nel territorio reggiano, della quale uno dei dirigenti era Francesco GRANDE ARACRI, avente le caratteristiche descritte nel capo d'imputazione sub 35, il medesimo ascritto agli odierni tre imputati. E' evidente che la condanna definitiva per GRANDE ARACRI Francesco sovverte la valutazione operata dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla inesistenza dell'associazione affermata nel processo "parallelo", valutazione completamente trascurata nella sentenza di appello del presente processo, molto valorizzata, invece, dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, le cui censure hanno riguardato essenzialmente la omessa valutazione della pronunzia emessa in sede di giudizio abbreviato, nonché carenze e contraddizioni nella motivazione della decisione. [...] la questione centrale del processo* [è] *costituita dall'accertamento, ai fini di un giudizio di colpevolezza, della sussistenza di un'associazione operante nel territorio reggiano con un certo grado di autonomia da quella cutrese, sì da costituire un sodalizio di per sé rilevante in relazione al disposto dell'art. 416 bis codice penale. [...] Peraltro, dalla motivazione della decisione di primo grado si evince che l'assoluzione dei tre odierni imputati consegue – come ricordato anche nella sentenza di annullamento dei giudici di legittimità – alla ritenuta mancanza di prova in ordine alla esistenza non già di un'associazione mafiosa, bensì di "un'associazione mafiosa attiva nel territorio di Reggio Emilia...indipendente, libera e svincolata da altre organizzazioni...come delineata dall'accusa" [...] Ritiene questa Corte*

che dalla mole di elementi di prova acquisiti, avuto particolare riguardo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, risulti condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta altra sezione nella sentenza del 19/4/2007, divenuta irrevocabile, circa la esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia: la stessa – come si vedrà – era diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI, il primo con posizione sovraordinata; partecipi erano Nicolino SARCONE, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. L'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Emilia ben evidenziò che i giudici di prime cure avevano richiAMATO, in fatto, una serie di circostanze che avrebbe consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità per Antonio GRANDE ARACRI, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. La deduzione risulta condivisibile, tant'è che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non verrà in questo sede nella sostanza scalfita: i primi giudici, dopo avere peraltro attribuito valenza decisiva alla sentenza di assoluzione nel processo parallelo, poi annullata in Cassazione, con l'esito finale già ricordato, hanno in sostanza presupposto che un collegamento fra un'associazione operante in un certo territorio (Reggio Emilia) e la "casa madre", radicata nella zona "naturale" (Cutro), di per sé non consentisse di ravvisare l'autonomia della prima e, quindi, la sua stessa esistenza. La valutazione del Tribunale è erronea in diritto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, possono esistere due diverse associazioni, addirittura operanti nello stesso territorio, anche nel caso di una stabile collaborazione, persino se essa sia regolata su base gerarchica, ove il gruppo minore aderisce al programma di quello egemone e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ed il gruppo maggiore garantisce alla organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici, tant'è che ne discende la configurabilità, per gli appartenenti a tale ultima associazione, di una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale, nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi, sia riferibile anche al fenomeno associativo di più ampia dimensione. Condizione essenziale è che esista una certa autonomia organizzativa e decisionale anche per l'associazione minore, che pure può ben essere – fatto avvenuto nel caso in esame – espressione di una organizzazione criminale già esistente, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte. Nel caso di specie detta autonomia vi è stata ...".

La posizione di SARCONE Nicolino, infine, è stata oggetto della sentenza del 25.1.2013, n. 104, del Tribunale di Reggio Emilia, confermata nel merito dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. 1284/15[30]. Il collegio ha condannato SARCONE per i reati a lui ascritti, ivi compresa la partecipazione all'autonomo sodalizio mafioso di tipo 'ndranghetista operante nella provincia emiliana.

Il 21.6.2016 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da SARCONE Nicolino, imprimendo il crisma della irrevocabilità alla condanna inflitta e all'accertamento della sua partecipazione con ruolo di vertice alla autonoma associazione mafiosa operante sul territorio reggiano.

[30] La Corte d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, riducendo la multa – da 11.000 a 10.000 euro – ed aumentando, viceversa, la pena della reclusione da 8 anni e otto mesi a dieci anni, ritenute prevalenti le circostanze aggravanti; vd. sent. C. App. di Bologna, n. 1284/15, p. 30

La vicenda processuale scaturita dall'operazione *EDILPIOVRA*, pur nella sua complessità, lascia emergere in maniera inequivocabile uno sviluppo continuativo delle modalità di azione della consorteria, quali il ricorso sistematico alla falsa fatturazione, anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori di origine calabrese, più o meno compiacenti, operanti nel territorio emiliano (si veda, per esempio, l'intercettazione a carico di Niutta Vincenzo, che riportando le parole di GRANDE ARACRI Francesco asserisce che *"siamo un gruppo [...] però mo sto dicendo che tutti i cutresi devono pagare l'IVA. Questo dalla bocca di FRANCO eh... (inc.)... perché* (inc.)*...con l'IVA non ti possono fare niente hai capito?... i cristiani non possono andare dalla legge, che ci vanno a dire .. però è un discorso che stanno facendo mò a lui..."*).

5. "*PANDORA*".

I procedimenti n. 936/06 e n. 3847/06, identificabili sotto la comune denominazione "*PANDORA*" e riuniti in sede di udienza preliminare dinanzi al GUP presso il Tribunale di Catanzaro, scaturiscono da attività investigativa avviata nel 2006 a seguito dell' omicidio di Tipaldi Pasquale, consumatosi il 24.12.2005, a margine di una guerra di mafia scoppiata fra le famiglie di 'ndrangheta degli ARENA e NICOSCIA per il predominio sul territorio di Isola Capo Rizzuto in cui i due clan, uniti in un' unica cosca fino all'inizio del nuovo millennio, erano radicati come attestato da sentenze passate in giudicato[31].

L'indagine "*PANDORA*", interamente condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, consente di far luce in modo netto e puntuale sulle alleanze che i due summenzionati gruppi criminali ebbero modo di consolidare con altre famiglie operanti non solo sul territorio isolitano, offrendo così una attenta mappatura dei clan e delle attività illecite da questi svolte in quel lembo di terra calabrese.

L'indagine è altresì significativa del rapporto fra mafia e una parte della imprenditoria calabrese stanziata in Emilia.

Nell' arco di tempo intercorso fra l'anno 2000 e l'anno 2006 la famiglia ARENA aveva trovato sostegno in quella dei MEGNA di Papanice, dei DRAGONE di Cutro e dei TRAPASSO di San Leonardo di Cutro; i NICOSCIA si erano invece avvalsi dell'appoggio delle famiglie MANFREDI, CAPICCHIANO, CORDA di Isola e GRANDE ARACRI di Cutro, creando due assetti di potere avversi, i cui effetti appaiono testimoniati dai numerosi fatti di sangue susseguitisi a partire dagli omicidi di ARENA Franco e SCERBO Francesco avvenuti il 2 Marzo del 2000

Dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, CORTESE Angelo Salvatore, BONAVENTURA Luigi, BUMBACA Domenico, MARINO Vincenzo, pienamente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, era emerso come dal 2006 erano stati avviate le trattative per comporre i conflitti tra clan. Esse sfociarono in un summit mafioso svoltosi a Cirò Marina il 29 maggio del 2006 alla presenza, fra gli altri, di GRANDE ARACRI Ernesto, facente le veci del fratello GRANDE ARACRI Nicolino, reggente dell'omonima cosca e, all' epoca dei fatti, detenuto. In questa fase di trattative, un ruolo dirimente deve essere riconosciuto a Pugliese Michele, ago della bilancia dei rapporti, oramai

[31] Il riferimento va alle sentenze del 9.1.1975, 7.7.1996 n.147, 19.12.2003 n.1812, tutte emesse dal Tribunale di Crotone.

notevolmente compromessi, fra la compagine riconducibile agli ARENA e quella facente capo ai NICOSCIA, in quanto pur essendo lo stesso fedelissimo di quest'ultima - per la quale curava anche le relazioni con imprenditori di origine calabrese stanziati al Nord Italia - era legato al clan avverso in ragione della relazione sentimentale intercorsa fra la sorella, Mery Pugliese e ARENA Fabrizio, figlio del capo della cosca. Trascorso un anno di apparente tregua le azioni omicidiarie erano riprese per poi interrompersi nel 2008.

I reati contestati agli imputati del procedimento "*PANDORA*" vanno individuati, in una prospettiva di crescente offensività, nelle fattispecie di interposizione fittizia di valori, detenzione e traffico illegale di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, associazione di stampo mafioso, omicidi tentati e consumati.

Le innumerevoli captazioni telefoniche e ambientali cui rinviano la sentenza del rito abbreviato e quella del rito ordinario, mostrano come gli affiliati ai clan di cui trattasi, senza alcuna distinzione di sorta, rivolgessero richieste di danaro ad imprenditori di origine calabrese stabilitisi, ormai da molti anni, in provincia di Reggio Emilia dove svolgevano attività imprenditoriale nei settori dell'edilizia, della ristorazione e della logistica. Eloquente il dichiarato del collaboratore CORTESE nel corso di un interrogatorio del 16 giugno 2008: "*Una volta al mese, due volte al mese vanno sempre da Pino Giglio...e da Palmo Vertinelli che adesso vi spiego....gli ARENA, si, si, vanno tutti. Le cosche di Isola Capo Rizzuto che sono gli ARENA, i Manfredi alias Sorziano,"i NICOSCIA i Capicchiono che li ho mandati io personalmente, regolarmente vanno una volta al mese sopra, stanno quei tre, quattro giorni, hanno appoggi, gli danno case, li portano nei locali, ristoranti di lusso, Le Coccole a Parma, parecchie volte sono andato.*[32]"

Le pretese estorsive che si celano dietro tali richieste vengono formulate sotto la veste di aiuti necessari per fronteggiare spese legali e per accorrere in soccorso economico alle famiglie che vedono i prossimi congiunti in stato di detenzione. Ma vi è di più. L' intercettazione ambientale n. 9 captata sul Range Rover di Pugliese Michele svela, grazie alle parole di costui, il meccanismo dell'emissione di false fatture per operazioni inesistenti utilizzate quale titolo giustificativo per occultare le dazioni degli imprenditori estorti. "*qua se hai i soldi liquidi questi qua ogni mese come finivi venivano con i soldi ... loro lavorano in questa maniera* 'Nto *vieni qua con centomila euro, loro ti danno l'assegno da centodieci hai capito?... Vieni con centomila euro... senza che gli chiami, come a quanto...se tu hai i centomila euro vieni qua e ti prendi i soldi, garantito al mille*[33]".

Gli esiti investigativi hanno consentito di riscontrare come quella che potrebbe, in un primo momento, apparire quale rivendicazione arrogante e pressante, assuma tratti connotati da ambiguità, focalizzando l'attenzione sulla risposta degli imprenditori apparentemente vessati.

Il collaboratore CORTESE si è soffermato sulle figure delle persone offese e sull' atteggiamento da queste assunto a fronte delle rivendicazioni di soggetti intranei o assai vicini ad ambienti 'ndranghetisti :"*e allora vogliono tranquillità sia a Reggio Emilia, a GUALTIERI, e sia in Calabria perché sanno che se loro sbagliano vengono toccati sia a GUALTIERI, perchè non ci vuole niente, che hanno tutti i camion e tutte cose varie, e sia in Calabria perchè ci sono i familiari, hanno anche case in Calabria.....perchè loro capiscono*

[32] Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p.280.

[33] Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p. 289, conversazione n.9 del 21/01/2006 (RIT 39/06 ambientale auto Ranger rover in uso a Pugliese Michele).

già, andando noi che siamo, diciamo, nell'ambiente della 'ndrangheta, appartenenti a cosche, loro sanno già, capito o no? che si devono mettere a disposizione, non c'è bisogno di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perchè loro non ti denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perchè ormai vogliono la tranquillità la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente *Pino Giglio,* sia con *...gli ARENA* che con i *NICOSCIA, i Capicchiano e Manfreda, sia con GRANDE ARACRI Nicolino, vogliono la pace,* vogliono loro, quindi loro, *chiunque va di queste cosche qua, ... si mettono a disposizione....diciamo estorsione ma è un 'estorsione volontaria questa qua perché non c'è bisogno di fargli niente*"[34]. CORTESE Angelo Salvatore si spinge oltre, arrivando a sostenere che. "*Il Pino Giglio, invece, è diverso, il Pino Giglio si può dire che è come una specie di bancomat.....quindi, Pino Giglio per tutte queste cose qua, Palmo Vertinelli, sono una manna caduta dal cielo per le cosche, qualsiasi cosca che va sia ARENA e sia contrari, sia i NICOSCIA, sia i Torziano"e sia i Capicchiano*[35]".

Le affermazioni del collaboratore erano ampiamente riscontrate dalla conversazione in cui viene intercettato il Pugliese Michele mentre asserisce che: "*i cristiani i soldi glieli mandano soli, degli altri hanno paura e glieli mandano ed a loro no?... Non ti preoccupare che i soldi glieli mandano coppi, coppi i cristiani, hai capito? E senza che glieli vechino glieli mandano*[36]", intercettazione da cui è possibile evincere che gli imprenditori erano soliti corrispondere il denaro spontaneamente anticipando un'esplicita richiesta in tal senso, facendo così il proprio "dovere", superando persino l' esigenza di ottenere in cambio un controvalore, identificabile nella falsa fattura come dimostrato dall' intercettazione: "*Pino Giglio fattura non ne vuole, non è che quello lo vuole fare per le fatture, quello vuole fare il dovere personale...PINO GIGLIO la fattura mia la strappa nella faccia quando gliela faccio. ." che te lo dico io...*". Ancora più eloquente il passaggio in cui PUGLIESE affermava "*Compà che qua quello che si sa, quello che stiamo parlando qua non si deve sapere niente, perchè vuoi dire che PINO è stato avvertito, capito?... Allora PINO domani lo sai come si vuole trovare, quando viene un altro qua ed a PINO gli dice: Ohi PI', ma tu l'altra volta... ma tu lo sai cosa fanno con i soldi tuoi?... Comprano questo per me!'. Allora PINO si trova nei proble~i.. Allora PINO gli risponde: "Vedi che io glieli ho dati a titolo familiare, per la famiglia, per la moglie e non penso che quello va", questo vuole precisare PINO... Dice: "Non è che devono capire che noi vi finanziamo*[37]".

A conclusione dell' indagine "*PANDORA*" vennero formulati capi di imputazione corrispondenti alle predette vicende estorsive in cui gli imprenditori GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo vennero indicati quali persone offese. Non fu, difatti, possibile, cristallizzare contestazioni che li descrivessero in altra veste per mancanza di ulteriori e più specifici elementi che consentissero di superare la soglia del dubbio, nutrito dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, circa il ruolo di vittime o finanziatori delle cosche rivestito dagli stessi. Di certo, non contribuì, *a fortiori*, ad un più centrato orientamento delle indagini

[34] Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p. 278.
[35] Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p 279-280.
[36] Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n.131/2011 p. 290, conversazione n. 2349 del 19/02/2006 (Rit. 26/06 in uscita dall' utenza nr. 335/6828015 in uso a Pugliese Michele).
[37] Si veda-veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n.131/2011 p. 252, conversazione n.365 del 27/02/2006 (Rit. 39/06 ambientale auto Range rover di Pugliese Michele).

la conduzione delle indagini da parte di inquirenti quali CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco che instaureranno, come emergerà dai copiosi dati intercettivi del procedimento "*Aemilia*", un dialogo privilegiato e illecitamente interessato con gli imprenditori in questione.

Nonostante la reticenza quasi *al limine* della compiacenza manifestata in sede di escussione dibattimentale da tali imprenditori, gli imputati delle estorsioni di cui ai capi 52 e 52 bis vennero considerati responsabili in primo grado sia a termine del rito abbreviato con sentenza del 1/7/2011[38], per chi fra questi lo aveva scelto, sia a conclusione del giudizio ordinario con sentenza del 7/03/2012[39]. Condanne confermate dalla Corte d' Assise d' appello di Catanzaro[40] e dalla Cassazione[41], fatta eccezione per la parziale riforma relativa alla posizione di GUALTIERI Antonio, la cui pena subì un ridimensionamento.

Giglio Giuseppe, Vertinelli Palmo e Muto Antonio cl.71 sono, come chiarito, i nomi degli imprenditori cutresi residenti in provincia di Reggio Emilia, che sulla base delle intercettazioni menzionate e di molte altre acquisite agli atti del procedimento "*PANDORA*", sono stati riconosciuti vittime di estorsioni portate a termine da esponenti di diverse cosche del crotonese. Oggettiva rilevanza ha, però, il fatto che i medesimi risultino indagati, *prima facie*, e imputati, poi, nell' ambito del procedimento AEMILIA. Analoga sorte ha attinto l'ispettore capo Cianflone e l'assistente capo Matacera Francesco, i quali hanno avuto un ruolo investigativo di primissimo piano nel procedimento "*PANDORA*", tanto da condurre personalmente gli interrogatori di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, sentiti quali persone informate sui fatti, nonchè da siglarne l'informativa finale[42]; sono, d' altro canto, risultati fra gli imputati, successivamente condannati, di concorso esterno in associazione mafiosa nel presente maxi processo.

Lungo il crinale della ricostruzione storica e giudiziaria delle infiltrazioni mafiose e del successivo radicamento di una cosca autonoma di stampo ndranghetista in Emilia Romagna, "*PANDORA*" disvela la genesi della metamorfosi del rapporto fra affiliati alle cosche mafiose del crotonese e imprenditori conterranei trapiantatisi al Nord Italia: evoluzione progressiva ma inarrestabile da una condizione di assoggettamento ad uno *status* di consapevole contiguità alle consorterie criminali cui fare affari costituisca, di volta in volta, prospettiva di sicuri e facili locupletamenti.

Il terreno di scambio su cui interviene tale contatto sinallagmatico è quello della protezione che l'imprenditore ricerca scientemente nonché quello rappresentato dall'allettante opportunità di recuperare parte dell' IVA frodata all'erario mediante il meccanismo della falsa fatturazione consentendo ai malavitosi, altresì, di reinvestire in attività lecite i proventi illegalmente accumulati. Emblematico in tal senso un passaggio della conv n. 9 del 21/01/2006 in cui Pugliese spiega: *"loro ti danno l' assegno contante, tu vai in banco, per esempio. Giginello gli fa la fattura, mi segui? Ecco qui, e gli fa l' assegno a nome della ditta di Gino, tu gli porti cinquanta e lui ti dà sessanta di assegno."*[43]

---

[38] Sent Trib. GUP Abbrev CZ. 131/2011.
[39] Sent. Trib. KR. n. 311/2012.
[40] Sent. Corte Assise App CZ. n. 30/2012.
[41] Cass. n. 41389/2014.
[42] Il riferimento va alla nota di Polizia del 9 marzo del 2009.
[43] Si veda Sent. Trib. KR n.311/2012 p.349, conversazione n. 9 del 21/01/2006 (Rit 39/06 ambientale auto Ranger Rover di Pugliese Michele).

Il filo conduttore che lega le operazioni "*PANDORA*" ed "Aemilia" è, proprio, insito in quel gioco delle parti che ha visto oppressi tramutarsi in oppressori, ovvero correi degli stessi; la zona grigia che appariva nelle attività investigative avviate nel 2006 ancora ben mimetizzata gettando un'ombra di dubbio fra gli esiti cui erano pervenuti gli investigatori di allora, si è palesata attraverso i molteplici filoni di indagine confluiti nel procedimento "Aemilia", portando allo scoperto, come si vedrà in seguito, quel fitto tessuto relazionale in cui è racchiusa la forza della 'ndrangheta in grado di infiltrare massicciamente l' economia legale e il cuore delle istituzioni.

"La 'ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Asserisco e ribadisco che la 'ndrangheta è il fenomeno che oggi vi fa meravigliare a Reggio Emilia, i vari Dragone, Sarcone, Diletto, Lamanna, Grande Aracri, Vertinelli, Blasco, Valerio, Bolognino, eccetera, eccetera. Tutti, nessuno escluso. Anzi, come ho sempre detto, ne mancano, e anche tanti. Comunque nomi e cognomi, che spuntano nelle ultime operazioni di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza a Reggio Emilia e dintorni, ora li state scoprendo come agivano e tessevano le fila, e tessevamo le fila, sotto il profilo criminale organizzato [...].

Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e 'ndranghetisti, maledettamente organizzato [...].

Signor Presidente, a Reggio Emilia siete tutti, nessuno escluso, sotto uno stadio di assedio e assoggettamento 'ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana, nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto. La cosa che specie è che la 'ndrangheta lo fa silentemente, prima di arrivare a fatti eclatanti come il '92.

Ha impresso, marchiato a fuoco con il sangue chi doveva comandare a Reggio Emilia, e poi è sceso il silenzio tombale, ciò che sa fare bene la 'ndrangheta."

VALERIO Antonio, udienza 11.10.2018

CAPITOLO IV
I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. LA PRELIMINARE VALUTAZIONE DELLA LORO CREDIBILITÀ

PREMESSA

Nel capitolo che precede si è dato conto delle regole e dei principi che presiedono alla valutazione delle chiamate di correo o in reità, con specifico riferimento ai collaboratori di giustizia.

Come visto, la prima valutazione da farsi per ciascun dichiarante è quella preliminare della credibilità intrinseca del propalante e della conseguente generale attendibilità delle sue dichiarazioni.

Di seguito si procederà quindi ad una preliminare disamina della credibilità di ciascun collaboratore esaminato nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale.

Trattasi di premessa imposta dalla necessità di lasciare alla singola sede la sola lettura e valutazione della miriade di dichiarazioni rese dai collaboratori in relazione agli specifici temi ed episodi, necessitanti della individuazione dei riscontri esterni. Valutazione, questa, monca, ove non fosse acclarata prima la generale attendibilità del dichiarante.

Nell'analisi si distingueranno i collaboratori "storici" da quelli "nuovi", ossia quelli che hanno iniziato il loro percorso di collaborazione più recentemente nel tempo, addirittura a dibattimento iniziato. Tra la prima categoria si distingueranno anche quelli la cui audizione è stata voluta dalla accusa, dalle difese o, d'ufficio dal Tribunale.

1. I COLLABORATORI STORICI RICHIESTI DAL PUBBLICO MINISTERO. D'AMATO Alessandro.

D'AMATO Alessandro, escusso all'udienza del 28.10.2016, ha iniziato a collaborare con la giustizia il 20 luglio 2010, a seguito del suo arresto per l'omicidio di Marco Ugo Cassotta, consumato il 3.7.2009.

La collaborazione inizia con l'ammissione di responsabilità per l'omicidio Cassotta e la chiamata in correità degli associati al clan Cassotta. Per effetto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie veniva condannato con l'attenuante della collaborazione ex art 8 D.L 152/1991.

Si tratta pertanto di un collaboratore di giustizia la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata verificata e confermata da altre Autorità giudiziarie.

La sua collaborazione si è concretizzata nella confessioni di diversi omicidi, compresi quelli per i quali gli inquirenti non avevano prove sufficienti per incriminarlo. Con la sua collaborazione è stata fatta luce sugli autori di diversi delitti: "*nel momento in cui io ho collaborato con lo Stato, abbiamo incominciato a fare i processi, dove loro sono anche condannati a trent'anni.*" Si tratta di elementi che sostengono l'attendibilità del collaboratore

riscontrati e non smentiti da altre fonti: *DICH D'AMATO A. – Sì. Tant'è vero che, quando mi arrestarono, mi arrestarono solo con l'accusa di omicidio su Marco Cassotta. Marco Ugo Cassotta si chiama. E ero solo io imputato, non c'erano altri imputati, anche se la Procura sapeva che ce n'erano altri imputati, ma non avevano forse le prove per poterlo provare. Nel momento in cui io ho collaborato con lo Stato, abbiamo incominciato a fare i processi, dove loro sono anche condannati a trent'anni: P. M. Faccia i nomi: "loro"...? DICH. D'AMATO A. – Angelo Di Muro, Nicola Lovisco, Michele Morelli, adesso c'è anche Donato Prota, mio fratello Dario. P. M. – E lei ha confessato anche altri omicidi per cui in quel momento non era stato in carcere? DICH. D'AMATO A. – Sì. Sì. P. M. – Ricorda quali? DICH. D'AMATO A. – Io mi sono autoaccusato del duplice omicidio dei coniugi Gianfredi a Potenza, nel 1997 sono stati fatti questi omicidi; degli omicidi di Rocco Delli Gatti: io non le date non vado a braccetto; mi sa che era il 2002, l'omicidio di Petrilli un po' dopo; poi faccio l'omicidio di Marco Cassotta; e dopo qualche mese c'è stato l'omicidio del fratello di Marco Cassotta, Bruno Cassotta. P. M. – Marco Cassotta che ruolo aveva nel clan che portava il suo nome? DICH. D'AMATO A. – Marco Cassotta era il capintesta a tutto. In pratica, lì funzionava che io, Marco Cassotta e il fratello eravamo quelli che prendevano decisioni per poter prendere tangenti, prendere... anche poter prendere decisioni per poter ammazzare la gente.*

D'AMATO, originario di Melfi e trasferitosi da anni a Pontecco (Pisa), faceva parte del clan Cassotta creato a seguito della scissione dal clan Delli Gatti Di Muro. In quanto appartenenti a un clan minore della Lucania, i cosiddetti basilischi, in conflitto con l'originario gruppo di appartenenza, avevano chiesto e ottenuto il sostegno e l'alleanza con il gruppo 'ndranghetista della famiglia SARCONE, nella quale sarebbe entrato, in un momento successivo, con la dote di "sgarrista".

Nello sviluppo del racconto dell'adesione alla criminalità organizzata 'ndranghetista il collaboratore ha riferito di essere stato uno dei capi del gruppo armato del clan Cassotta. Si è attribuito il ruolo di coordinatore delle imprese omicidiarie, confessando di essere l'esecutore materiale, e di avere partecipato attivamente alla guerra con il gruppo contrapposto Di Muro-Delli Gatti.

Ha quindi raccontato che la sua affidabilità all'interno del gruppo era massima, tanto da esservi entrato direttamente con il grado di camorrista. Era dunque perfettamente inserito nelle dinamiche della criminalità organizzata calabrese, all'interno della quale operava anche il gruppo mafioso dei Cassotta. Ha spiegato, infatti, che i Cassotta possono definirsi clan, in quanto affiliato a cosche calabresi. Il gruppo era nato come gruppo di 'ndrangheta, pur avendo base in Basilicata dove la mafia locale è nota come quella dei Basilischi. I Basilischi hanno "*dato delle costole delle 'ndrangheta ai capi clan*" che all'epoca erano Luigi Cosentino – che era il "*capintesta a tutti*" - e Antonio Cossidente. Da questo momento erano stati affiliati come camorristi nella 'ndrangheta. Inizialmente il capintesta era Antonio Cossidente dal quale D'AMATO aveva già ricevuto il battesimo come camorrista. Al rituale avevano partecipato anche Saverio Riviezzi e Angelo Nolè. Ciò era avvenuto negli anni successivi all'uscita dal carcere a seguito di una rapina a mano armata e conflitto a fuoco con i Carabinieri. Per tale ragione era partito direttamente dal grado di camorrista. Cosentino era il capintesta, era colui che aveva formato i basilischi, la tipica organizzazione di stampo mafiosa radicata in

Basilicata, collegata alle famiglie 'ndranghetiste. Erano soldati, e quando decidevano di commettere reati dovevano prima informare il Cossidente il quale riferiva a Cosentino.
Il clan Cassotta era formato dallo stesso D'AMATO, da suo fratello Dario, successivamente da Saverio LOCONSOLO, Michele Morelli, Prota Donato, Arduino Nino, Argentino Claudio, Plastino Giovanno, Riccardo Martucci e altri.

Il collaboratore ha quindi riferito in merito all'origine dei conflitti insorti all'interno del clan Cassotta, dopo l'omicidio di Massimo Cassotta. Il gruppo contrapposto al clan Cassotta era il clan Delli Gatti e Muro. Raggiunti dagli avvisi di garanzia per associazione a delinquere, sia dal carcere che fuori dal carcere vennero a sapere che Antonio Cossidente stava collaborando con i servizi segreti, con il SISDI. Avendo Marco Cassotta, Massimo Cassotta e lo stesso D'AMATO *"in copiata"* come capintesta proprio Antonio Cossidente, furono costretti a cercare nuovi padrini che avessero un sufficiente grado di dignità 'ndranghetista. Per questo motivo si rivolsero alla famiglia SARCONE che era così divenuta la famiglia che avrebbe garantito una nuova verginità all'appartenenza alla malavita organizzata di stampo 'ndranghetista. L'esame del D'AMATO si è completato con un riconoscimento fotografico pieno di Nicolino e Gianluigi SARCONE, all'interno di due album con decine di fotografie. Un'individuazione svolta con modalità che danno pieno affidamento sulla genuinità del riconoscimento che produce come effetto la conferma della piena affidabilità del narrato.
Nel corso dell'esame e del controesame il D'AMATO ha fornito risposte complete e puntuali alle domande sulla composizione e le vicende del clan, sui singoli appartenenti, gradi attività e delitti commessi, escludendo ogni possibile accordo con l'altro collaboratore appartenente allo stesso gruppo, LOCONSOLO, analizzando quindi criticamente altre precedenti risposte (in ordine alla presenza di Cassotta nel carcere di Terni, negata in dibattimento, circostanza peraltro priva di qualsivoglia rilievo pratico). Benché tempestato da domande minute, spesso ridondanti, il collaboratore ha sempre risposto con precisione e in modo dettagliato, confermando un'attendibilità intrinseca completa, garantita dalla completezza delle risposte a tutte le domande che la difesa ha ritenuto opportuno porre per scandagliare la sua attendibilità che, proprio grazie all'azione difensiva, è emersa in modo indiscutibile.
L'attendibilità del collaboratore non risulta posta in dubbio da alcuna delle sentenze pronunciate nei giudizi cui è stato chiamato a partecipare (cfr. produzioni udienza 13.12.2016) che ne confortano solidamente l'affidabilità e nelle quali possono apprezzarsi le consistenti ragioni che lo hanno condotto ad iniziare il percorso di collaborazione, legate ad un sincero e pentimento per le morti inflitte ed il male cagionato dalle sue azioni omicidiarie che avevano privato figli, mogli e mamme dall'affetto delle vittime; un peso così grande da non essere più in grado di portarlo sulle spalle.

1.1. LOCONSOLO Saverio

Altro collaboratore sentito nel corso della stessa udienza è **LOCONSOLO Saverio.**
Egli ha iniziato a collaborare dal 2013, dopo avere militato nel clan Cassotta, come D'AMATO Alessandro. Egli ha operato nel territorio di Melfi, avendo le 'ndrine calabresi aperto locali a Melfi e Potenza. Capo del suo clan era Marco Cassotta, al quale era molto vicino, e si occupava di droga, estorsioni, omicidi. E' stato condannato con sentenza definitiva per l'appartenenza al clan Cassotta.

Come si avrà modo di analizzare, egli ha reso le sue dichiarazioni principalmente sul tema relativo al suo rapporto con SARCONE Nicolino e SARCONE Gianluigi, alle origini dello stesso e ai suoi sviluppi personali e criminali. Un racconto dettagliato sia in relazione alle vicende di rilevo e ai personaggi coinvolti, sia con riferimento ai particolari delle stesse. Il quadro che ne deriva è quello di un racconto completo, analitico e ricco di dettagli, riferiti in modo coerente, logico e costante. Laddove il collaboratore non ricorda lo ammette senza costruire artificiosamente pezzi mancanti di un racconto. Allo stesso modo egli ha francamente ammesso il difetto della memoria nel riconoscimento fotografico di Gianluigi SARCONE davanti al P.M. Trattasi di ulteriore conferma dell'affidabilità dichiarativa del collaboratore, che ha ammesso quella falla del suo ricordo, pur non esitando a dichiarare in dibattimento, senza la minima suggestione e con le garanzie del contraddittorio, quello reale ed effettivamente presente nella sua memoria.
A sostegno della sua generale attendibilità, vi sono inoltre le sentenze irrevocabili prodotte dalla accusa, nelle quali è posta in luce la spontaneità, genuinità, precisione, coerenza e costanza delle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie da lui rese.
Sul piano della credibilità estrinseca il suo racconto, come si vedrà, è riscontrato puntualmente da quello del D'AMATO, in un perfetto rapporto di reciprocità fra i due, al di fuori di qualsiasi prova o m.ro sospetto di collusione o di aggiustamento concordato delle reciproche dichiarazioni.

1.2. BELLINI Paolo

Altro fondamentale testimone per la ricostruzione della storia dell'insediamento 'ndranghetista a Reggio Emilia è il reggiano **BELLINI Paolo**, già collaboratore di giustizia (cfr. udienza 28.10.2016).
Anche per BELLINI la decisione di collaborare con la giustizia è stata determinata da un sincero pentimento per quanto commesso, per il male cagionato e per un rinnovato avvicinamento alla fede e alla vita. *DICH. BELLINI P. – ...non mi permettono di avere dei ricordi ben precisi. Però ben vengano gli Avvocati, come l'Avvocato di VASAPOLLO... di Nicola... di... come si chiama?, di Antonio VALERIO, che mi danno una forza di adrenalina e mi si aprono i canaletti delle rimembranze, e allora incomincio a ricordare, a ricordare le delusioni, a ricordare l'amarezza, ma a ricordare soprattutto che il crimine non paga, che la cosa più bella che si può trovare oggi è riaccostarsi alla fede e prendere in mano la propria vita e non fare gestire la vita dagli altri. Fare gestire la vita dagli altri è la cosa più cretina e stupida che ci possa essere sulla faccia della terra* [...]DICH. **BELLINI P.** – *...sono uno che dice quello che ha fatto. Voglio pagare il mio e lo sto pagando. Ognuno si assume le sue responsabilità. Io non sono né l'organo inquirente né l'organo giudicante, niente di tutto questo. Io non mi devo mettere in una condizione... La mia collaborazione, lo sa da cosa nasce, Avvocato? Non nasce perché mi avete preso con la canna bocca, come si dice nel gergo. Perché io allora, quando mi hanno arrestato quella famosa sera del giugno del 1999, avrei pagato solo ed esclusivamente una pistola che mi hanno trovato nell'automobile e sarei uscito libero, in libertà provvisoria molto tranquillamente, ma molto tranquillamente. E allora collaborare vuol dire... Ho collaborato prima di tutto per delle condizioni particolari, raggiungimento della fede e riprendere la propria dignità, riprendere la propria vita in mano. E, in base a quello, tu devi dire solo ed esclusivamente quello che hai vissuto, che hai visto,*

che hai fatto. Non perché io ce l'ho con qualcheduno: Adesso vieni qua, mò ti sistemo io! E i riscontri oggettivi e il resto? Lei pensa che uno rimette in gioco la sua vita e la rimette in gioco con delle fraudolenze?

La sua collaborazione è iniziata, prima come testimone di giustizia e, poi, come collaboratore tra il 1999 ed il 2002. Nell'ambito della sua collaborazione, svoltasi anche lungo il crinale della strategia stragista attuata negli anni '90 da Cosa Nostra, il BELLINI ha spontaneamente riferito non solo in merito agli omicidi commessi "in proprio" a sfondo politico (Alceste Campanile) ma anche in merito a quelli commessi su mandato della 'ndrangheta radicata sul territorio di Reggio Emilia. In dibattimento, il suo racconto si è dipanato lungo la scia di fatti di sangue che condussero al controllo del territorio della 'ndrangheta dopo una sanguinosa guerra sviluppatasi a Reggio Emilia negli anni novanta, alla quale partecipò in prima persona come killer al servizio del gruppo "scissionista" VASAPOLLO-RUGGERO-BONACCIO, che aveva deciso di liberarsi e ribellarsi al potere della famiglia DRAGONE. Una intricata storia di alleanze, raggiri, strategie e di fatti di sangue conclusisi con l'egemonia di GRANDE ARACRI dopo l'uccisione a Cutro di DRAGONE Antonio nel 2004. Una vera e propria mattanza, scatenata dalla uccisione di Nicola VASAPOLLO nel 1992 e quindi durata ben oltre un decennio.

Il suo racconto è preciso, dettagliato e costante. I singoli episodi sono tratteggiati con ricchezza di dettagli ed inseriti in un contesto storico più ampio, le cui dinamiche sono state compiutamente descritte dal testimone, in modo da fare comprendere le ragioni e la valenza dei singoli episodi. Quelle stesse dinamiche e quegli stessi fatti sono poi state confermati, nella loro globalità, non solo da CORTESE Angelo Salvatore ma anche da VALERIO Antonio, indicato dal BELLINI come uno dei responsabili dell'omicidio di VASAPOLLO Nicola - dopo essere transitato dalla parte degli avversari - e di cui il VALERIO si è dichiarato responsabile. Solo il caso impedì a BELLINI di uccidere VALERIO Antonio e di consumare la vendetta per la morte di VASAPOLLO Nicola. Oggi i loro racconti si fondono in una perfetta sinergia, consentendo di ricomprende compiutamente la scia di sangue di quegli anni come vissuta e descritta da due dei protagonisti dei rispettivi fronti, oggi entrambi versati a fornire il loro contributo alla giustizia.

In altri termini la affidabilità dichiarativa del BELLINI, la cui figura non è sempre stata immune da ombre nell'ambito di altre note vicende giudiziarie del nostro Paese, non pare in questa sede potersi mettere in discussione.

1.3. CORTESE Angelo Salvatore

CORTESE Angelo Salvatore è stato escusso alle udienze del 9 e del 12 febbraio 2017.

Vicinissimo al boss GRANDE ARACRI Nicolino e per un breve periodo, emissario ed elemento di spicco della filiale di Reggio Emilia, ha iniziato la sua collaborazione il 1° febbraio 2008, motivata dalla disillusione per la vita da 'ndranghetista condotta fino a quel momento e per i finti valori professati dalla 'ndrangheta nella quale era entrato già nel 1985.

Nel corso del controesame, dopo una lunga e complessa deposizione nel corso della quale il CORTESE ha delineato strutture organizzative, dinamiche e rapporti di forza interni alla associazione, i rapporti tra cosche e, soprattutto, la scia di sangue che aveva portato GRANDE ARACRI Nicolino alla sua egemonia e al rafforzamento della stessa, ha ribadito più volte quali siano state le ragioni del suo pentimento, da individuarsi non in un mero

calcolo utilitaristico, bensì in un effettivo distacco dal mondo 'ndranghetista, segnato anche dall'amore per la compagna. Non a caso, nel corso del suo esame ha sottolineato un dettaglio apparentemente neutro ma per lui importante. Il dolore e la paura della compagna di SARCONE Nicolino allorquando costei lo accompagnò in treno dalla Calabria a Reggio Emilia per trasportare la divise dei Carabinieri con le quali si sarebbero travisati i killer di Ruggiero Giuseppe.

Il sincero distacco dalla 'ndrangheta, priva di reali valori e mera portatrice di morte e di sofferenza, è eloquentemente ripreso in un successivo passaggio del controesame: *"mi avevano inculcato nella testa, nei valori, nella fratellanza, nell'onestà, nella spartizione, in tutto credevo. Poi, con l'andare degli anni, ho visto che non era vero niente di quello che dicevano, perché, quando uno è giovane, è facile credere in qualcosa. Poi, con l'andare degli anni, vivendo sulla tua pelle la 'Ndrangheta, vedendo le cose sporche che ci sono, le cose... le tragedie che ci sono, per un niente, basta che una persona sia un po' capace e uno abbia paura che gli può andare incontro, ti uccidono nell'amicizia. Non ti uccidono così; ti uccidono invitandoti a una cena, invitandoti a mangiare del pesce, un capretto. Ho visto cose sporche, sono rimasto deluso. Come anche Antonio MACRI' e Rosario Sorrentino, sono persone che hanno dato la vita a GRANDE ARACRI Nicolino, hanno sparato insieme con me. Abbiamo ucciso un macellaio, quello detto Stecconi, Lazzaro, abbiamo sparato personalmente per GRANDE ARACRI, abbiamo dato la vita, e poi alla fine sono stati uccisi perché? Perché pensavano che loro erano con DRAGONE . Solo perché pensava, GRANDE ARACRI Nicolino, che loro potevano essere con DRAGONE e andavano contro di lui. Ho visto cose che alla fine ho detto... Io non ho collaborato per il carcere o perché aveva una condanna a trent'anni o l'ergastolo, ma proprio perché voleva uscire da questo fango, dalla marmaglia. Non c'è sincerità, non c'è niente. Non si fida uno dell'altro. Anche GRANDE ARACRI Nicolino, vi porto un esempio, successe una volta che andò a Papanice insieme con Salvatore Peta, con una Golf, mi ricordo. Fusero la macchina. Ci mandò chiamando, GRANDE ARACRI Nicolino. Andammo a riprenderlo. GRANDE ARACRI Nicolino si trovava nella foresta e Salvatore Peta alla guida, perché GRANDE ARACRI Nicolino un altro poco non si fidava nemmeno di noi. Un altro episodio: andammo da Nicola ARENA a Isola Capo Rizzuto, andammo io, GRANDE ARACRI Nicolino, Domenico Lerussi, Rosario Sorrentino e Domenico MACRI'. Io all'epoca ero ancora più giovanotto, gli feci una domanda: Nicola, Nicolino, se ci ferma una pattuglia – eravamo con una Mercedes targata Taranto, che aveva in uso lui – ci bloccano subito. Lui mi fece capire Salvatore, se andiamo in cinque, è facile che me ne ritorno; se vado da solo, non ritorno. Non si fidava nemmeno lui degli ARENA, e gli ARENA non... E' tutta una cosa che non c'ha fiducia l'uno con l'altro. Se ti chiamano all'appuntamento, uno un po' scaltro non ci va da solo, va con tre o quattro persone, perché una cosa è ammazzare una persona, una cosa è ammazzarne cinque, è ben diversa. E la 'Ndrangheta è fatta così, perché venticinque anni sono stato dentro io. Ne ho viste...AVV. DIF. VEZZADINI – C'erano anche delle ragioni sentime...DICH. CORTESE A. S. – Ne ho viste, Avvocato, e sentite di tutti i colori. L'ho toccato con mano. Poi ci sono persone che perdono la testa per i soldi. Io mi ricordo GRANDE ARACRI Nicolino quando dava la pensione della mano offesa che c'ha, gliela dava a Rosario Sorrentino. Dopo comincia uno a fare il salto di qualità e dopo non si capisce più niente, comincia a avere timore e paura di tutti. A ogni persona vede una persona che ti può venire contro. Vogliono persone stupide vicino, persone*

che abbassano la testa, che meno capiscono e meglio è. Appena appena uno riesce a vedere un pochettino più in là degli altri, stia tranquillo che in un modo o nell'altro trovano il sistema di farlo fuori, con tragedie, con questo, con quell'altro, che si è rubato soldi, che sta facendo questo, che va contro quell'altro. E io non potevo stare in quest'ambiente. Ma non per paura, non c'ho paura di morire. Però proprio non volevo stare in questa situazione. Un po' per la mia compagna, che ho trovato una compagna e mi sono voluto fare una vita nuova e sono tranquillo. Pagherò prima davanti alla Giustizia e poi con Dio quelle azioni che ho fatto, perché non è che ho fatto belle. Non è che voglio scaricare sugli altri e giustificarmi io. Ho sbagliato, pagherò sia con la Giustizia e sia con la Giustizia Divina, se c'è.

Il sostanziale disinteresse processuale e l'autenticità del pentimento sono segnati anche dal fatto che quando il CORTESE ha iniziato la sua collaborazione aveva solo due anni da scontare per cessione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della sua collaborazione il CORTESE si è fin da subito autoaccusato della partecipazione ad otto omicidi: 2 nel reggiano, 2 nel cremonese e 4 nel calabrese. Prima di quel momento egli non era stato indagato per quei fatti, ad eccezione dell'omicidio, consumato nel 1992 a Brescello, di Giuseppe Ruggiero: per tale fatto egli venne arrestato, processato, giudicato colpevole in primo grado con condanna all'ergastolo e, successivamente, assolto in appello con pronuncia confermata in Cassazione e quindi risarcito con 100 mila euro. In questo processo era coimputato insieme a Raffaele DRAGONE - nipote di Antonio DRAGONE, il vecchio boss di Cutro ucciso in un agguato nel 2004 – Domenico Lucente (altro nipote di DRAGONE) e a Antonio MACRI'.

Sotto il profilo della genesi della sua collaborazione può dunque apprezzarsi la sincerità del suo pentimento e della volontà di collaborare con la giustizia, mosso anche da una rinnovata scoperta per l'amore per una donna. Il sincero rifiuto, financo disgusto, per i "valori" della 'ndrangheta che aveva acriticamente accettato, convinto della loro bontà ed effettività, hanno lasciato il posto ad un maturo convincimento della assoluta inesistenza degli stessi, meri portatori di morte e sofferenza nel nome di un potere cieco e insensibile anche alla vita umana, pronto a sopprimerla in nome del suo rafforzamento e della sua conservazione.

Prova palpabile della sincerità del pentimento del CORTESE è il fatto di essersi accusato di un omicidio (quello di Ruggiero Giuseppe) per il quale era stato assolto ottenendo un ingente risarcimento e di avere collaborato quando aveva da scontare una pena minima per reato "minore".

Il CORTESE ha riferito di essere entrato nella 'ndrangheta a Cutro come uomo di Antonio DRAGONE, che in quel momento era il capo società nonostante la lunga detenzione. Al rito di affiliazione parteciparono Salvatore DRAGONE, figlio di Antonio, Domenico e Salvatore Virelli, Francesco Ruggiero. Venne battezzato con il grado di picciotto. Due anni dopo, Antonio CIAMPA' e Domenico MEGNA gli diedero il grado di camerista. Sulla camorra fece la tirata, scegliendo Pietro Scerbo. Nel 1990 GRANDE ARACRI Nicolino gli diede lo sgarro ed entrò così nella "società maggiore", divenendone il capo sempre per volontà di NICOLINO GRANDE ARACRI. Successivamente, nel 1999 gli diede il grado di crimine mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Venne messo in copiata con personaggi di assoluto valore criminale: oltre allo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, NISCOSCIA

Pasquale e PELLE Antonio di San Luca. Ciò gli conferì lustro ottenendo maggior rispetto sul territorio. Nel corso della sua testimonianza CORTESE ha ribadito ulteriormente il suo valore 'ndranghetista ricordando la "copiata" di altissimo livello che qualificò l'attribuzione della dote di "crimine" nel 1999, all'inizio della guerra. *Quindi era una copiata proprio... il massimo, perché, in base alle persone che ti mettono, tu hai importanza.*

Come per altri collaboratori, dunque, anche per CORTESE la storica appartenenza alla 'ndrangheta ad altissimi livelli, addirittura stringendo un fortissimo rapporto personale con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, gli ha garantito la possibilità di acquisire un patrimonio di conoscenze ricchissimo, vissuto in prima persona e senza l'intermediazione di altre fonti.

Questo amplissimo patrimonio conoscitivo si è espresso in un'articolata deposizione, nel corso della quale il CORTESE ha descritto con una non comune dovizia di particolari, linearità, costanza, una ampissima serie di temi tutti di assoluta rilevanza nell'ambito del presente processo, e che hanno trovato un'integrale conferma nella mole sterminata di dati probatori acquisiti nell'ambito della presente istruttoria dibattimentale. Si badi: non mera esposizione di fatti ma, rappresentazione logica di avvenimenti che, confermati dagli accertamenti giudiziari emiliani e calabresi, consentono di comprendere, *funditus*, la storia del radicamento sul territorio reggiano di una 'ndrina distaccata da quella calabrese, la sua azione, le sue modalità operative, la sua evoluzione in senso imprenditoriale e la sua composizione.

E' così che CORTESE - facendo peraltro ampia mostra di conoscere perfettamente il linguaggio e la simbologia 'ndranghetista - nel descrivere gli omicidi del 1992 di RUGGIERO Giuseppe e di VASAPOLLO Nicola ha messo in luce non solo la definitiva conquista della provincia emiliana da parte di GRANDE ARACRI Nicolino, ma anche l'investitura di SARCONE Nicolino quale reggente della 'ndrina distaccata di Reggio Emilia, il suo potere, fondato sul legame "di sangue" con GRANDE ARACRI, segnato dall'omicidio di Antonio Villirillo di cui GRANDE ARACRI Nicolino aveva deliberato l'esecuzione a Cutro nell'interesse di SARCONE Nicolino, del suo onore e della sua famiglia.

CORTESE ha, inoltre, spiegato con altrettanta precisione e sicurezza le modalità di insediamento dell'organizzazione mafiosa in Emilia Romagna, delineando le relazioni instaurate con la cosca madre di Cutro. In questi passaggi riecheggiano peraltro, a confermarne la attendibilità, anche alcuni riferimenti (quali il richiamo a San Luca, la mamma della mafia) le più recenti acquisizioni giurisprudenziali relative alle strutture della 'ndrangheta nella sua dimensione unitaria.

Interessantissimi i molti passaggi in cui il CORTESE, con dichiarazioni costanti - alle quali è giunto pur parlando di aspetti differenti - ha spiegato l'evoluzione in senso imprenditoriale del sodalizio mafioso reggiano, soprattutto grazie alle figure di imprenditori mafiosi quali GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio e VERTINELLI Palmo che rappresentano, nel racconto del collaboratore, uno degli snodi fondamentali della penetrazione economica dei capitali della 'ndrangheta e delle imprese mafiose nelle economia reggiana ed emiliana. Nella sostanza, ha spiegato il CORTESE, si tratta di imprenditori che, dietro lo schermo di imprese fiorenti riescono a costruire un reticolo di imprese illecite, per reimpiegare denari della cosca immettendoli continuamente sul mercato in una spirale tendenzialmente senza fine, ricambiando in termini di produzione di utili (illeciti) i servigi resi dalla 'ndrangheta che ha apportato alle loro imprese il suo capitale mafioso di intimidazione e di omertà di cui esse si avvantaggiano. Insomma, non normali imprese inserite nel mercato, ma imprese mafiose che

avvalendosi della capacità di intimidazione diffusa, connessa alla fama della loro appartenenza o contiguità alla 'ndrangheta, erano riuscite ad acquisire il sostegno di imprenditori del territorio, banche, professionisti e, soprattutto, di un reticolo di prestanome che, dietro l'offerta di guadagni, avevano garantito l'*humus* necessario alla conservazione e al potenziamento dell'associazione.
In questo senso CORTESE ha autonomamente descritto, prima che l'istruttoria fosse completata, uno dei tratti essenziali messi in luce da questo processo: l'espansione e l'infiltraizone nell'economia da parte del sodalizio che, dopo avere accumulato un imponente capitale di forza e di fama mafiosa, ha potuto dedicarsi alla trasformazione in senso imprenditoriale, sorpattutto grazie alla capacità dei suoi imprenditori di reimpiegare denaro illecito, senza peraltro mai rinunciare a fare concreta mostra del suo tradizionale volto soprattutto nei settori classici della sua azione.

Il racconto di CORTESE, insomma, non solo è genuino, spontaneo ed originale, ma altresì dotatto di una staordianaria capacità descrittiva in ragione della sua precisione, costanza, logicità e coerenza. Anche nel controesame il collaboratore ha risposto in modo logico e convincente senza incappare in incongruenze omissioni, contraddizioni, sia in ordine ad aspetti generali della struttura organizzativa dell'associazione che alle sue vicende storiche – peraltro messe in risalto come tra gli appartenenti alle cosche e anche alla stessa cosca, i rapporti interni possono essere essenzialmente instabili, friabili, soggetti a fratture e ricomposizioni, interne ed esterne - nonché in ordine a singoli aspetti e vicende, spesso arricchendoli di dettagli.

Preme, inoltre, già in questa sede, evidenziare che tutte le dichiarazioni del CORTESE hanno trovato una coerente conferma nella immensa mole di prove acquisite nell'ambito del presente dibattimento, sia in relazione all'organizzaizone criminale emiliana, alla sua composizione, alla sua azione, alle sue caratteristche che ai suoi esponenti.
Tra queste prove vi sono anche quelle degli altri collaboratori di giustizia con i cui racconti, quello di CORTESE si intreccia perfettamente. Primo fra tutti quella di VALERIO. Le propalazioni del CORTESE rispecchiano, nei punti comuni, quello del VALERIO. L'importanza delle due narrazioni sta nel fatto che VALERIO, protagonista di quei racconti, non solo ha confermato il racconto di CORTESE (in specie per quelle vicende che lo riguardano direttamente, come ad esempio il tentato omicidio subito da BELLINI, l'agguato omicidiario a RUGGIERO Giuseppe e quello ai danni di Rosario Tre dita effettuato con BELLINI), ma lo ha integrato arricchendolo di una miriade di fatti e circostanze che CORTESE non poteva conoscere, così finendo col dare una descrizione oltremodo dettagliata e integrale di una stessa vicenda vista e raccontata da diversi punti di vista tra loro integrantisi. In tal modo i due racconti si fondono perfettamente, riscontrandosi reciprocamente escludendo ogni possibilità di "aggiustamento", né da parte del CORTESE che ancora non aveva ascoltato in aula la versione del VALERIO, né del VALERIO che ha aggiunto al racconto del primo plurimi dettagli che solo lui poteva conoscere. Va poi evidenziato che il racconto di VALERIO è aggiornato all'attualità, mentre il racconto di CORTESE si ferma al 2008. Inoltre, in relazione alla vicenda del suo tentato omicidio, la versione di VALERIO è aderente anche a quella di BELLINI che la riporta a sua volta con i

tratti di originalità propri del protagonista diretto, nonostante ciò integrandosi perfettamente nella versione di VALERIO e in quella riferita *de relato* del CORTESE.
Formidabile, poi, l'aderenza del racconto di CORTESE alle dichiarazioni fatte dopo di lui anche da collaboratori estranei alla clan GRANDE ARACRI e alle sue vicende. Il riferimento va, in primo luogo, a MARINO Vincenzo che nel delineare la "sua" distinzione tra area militare degli uomini di strada (azionisti) e imprenditori come VERTINELLI che dovevano reimpiegare denari della cosca rimandendo "puliti" ha fornito un'importante conferma alle affermazioni del CORTESE sulla evoluzione in senso imprenditoriale della 'ndrina distaccata reggiana.
Le dichiarazioni di CORTESE sono inoltre state apprezzate come attendibili dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna nella sentenza del 7.10.2011 e dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 25.6.2012 rese nel contesto del cosiddetto processo *POINT BREAK*. In precedenza anche il GIP bolognese aveva vagliato le dichiarazioni di CORTESE sulle sue conoscenze nel periodo reggiano-modenese, prima dell'arresto e della collaborazione: in entrambi i casi il teste ha ampiamente superato il vaglio di attendibilità, così come già fatto nell'ambito della operazione *PANDORA*.

In conclusione, il Collegio non nutre nessun dubbio circa la credibilità soggettiva del collaboratore CORTESE Angelo Salvatore.

1.4. OLIVERIO Francesco

All'udienza del 16 marzo 2017 è stato sentito il collaboratore di giustizia **OLIVERIO Francesco.**
Egli era il capo di una 'ndrina distaccata di Belvedere Spinello all'interno della locale ombarfa di Rho, una 'ndrina distaccata di una cosca di 'ndrangheta operante in provincia di Crotone e in parte di Cosenza, che raggruppava le 'ndrine di sei paesi vicini. La locale di Belvedere aveva mantenuto rapporti di collaborazione con gli ARENA e la locale di Isola, prima associati e, poi, in conflitto con la 'ndrina dei NISCOSCIA, operante nel medesimo territorio.
La stessa divisione, più o meno nello stesso periodo, si era verificata a Cutro con l'omicidio di Raffaele DRAGONE, figlio di Totò DRAGONE, capo della locale di Cutro
Nella faida OLIVERIO, che aveva il grado di tre quartino, si era schierato con gli ARENA, i DRAGONE i MEGNA e i TRAPASSO contro i GRANDE ARACRI, NISCOSCIA, RUSELLI, MANFREDI, CAPICCHIANO, GRECO. Aveva partecipato alle successive vicende che avevano condotto alla stipula di una pace tra le cosche del crotonese in nome della necessità di impegnarsi in comune nell'acquisizione di affari e appalti pubblici, in relazione alle realizzazione di investimenti per la valorizzazione dell'energia eolica e la diffusione del fotovoltaico. Raggiunta la tregua, e riavviati i contatti tra le diverse 'ndrine e locali, aveva avuto diversi incontri con esponenti della locale di Reggio Emilia, sia pure mediati da suoi conoscenti della 'ndrina ARENA, tra cui Paolo LENTINI, detto Pistola.
Obbligato sin dall'adolescenza a seguire le orme 'ndragnhetiste del padre, esponente della 'ndrina di Belvedere Spinello, OLIVERIO si era messo subito all'opera nell'interesse dell'associazione già nel 1983, all'età di 13 anni. Nel 1988, il padre, che era il capo locale e che aveva già subito un attentato, veniva ucciso nell'ambito di una faida territoriale. Della

faida era stato protagonista con partecipazione diretta o morale a numerosio omicidi. L'OLIVERIO riferisce con sofferenza e distacco di quelle vicende, non riconoscendosi più nelle ragioni che vi avevano dato corso. Il quadro dei motivi della genesi della scelta di collaborazione è completato dal rigetto dei finti valori della 'ndrangheta, impostigli fin dalla nascita e acriticamente accettati, foneri solo di sofferenze e di morte: *"Ci tengo a precisarlo, questo, perché, nonostante ci sono nato in quella famiglia e ci credevo nelle... chiamiamole così .. non so neanche definire se sono .. finti valori sono, però all'epoca, ragionando come ragionavo all'epoca, ci credevo in questi valori 'ndranghetisti, anche perché ci ero nato. Poi, crescendo e vedendo il male che si causava anche a persone fuori dalla 'Ndrangheta, che non c'entravano, ho cominciato a capire che io ho fatto una vita sbagliata da quando ero bambino, nonostante mi hanno tolto l'Infanzia. Praticamente, quando ho visto che sparavano su donne e su bambini, ho detto: per me... non mi ci riconosco in queste persone qua. Perché, sì, è vero che ero arrabbiato perché a diciotto anni mi hanno ammazzato il padre, le vendette, mi sono macchiato di reati di sangue, però si stava sempre nel contesto 'ndranghetistico. E faccio un esempio: a Leo Russelli, Luca MEGNA, se voleva, l'avrebbe ammazzato (questo è un esempio) diecimila volte. Almeno tre volte siamo tornati indietro, sono stato io a affiancare Luca MEGNA per ammazzare a Leo Russelli e siamo tornati indietro, perché c'era uno 'ndranghetista che non era degno di morte. Dice: Tanto lo prendiamo quando vogliamo, torniamo indietro. ...DICH. OLIVERIO F. – Esatto. A Luca MEGNA, l'hanno ammazzato senza esitare a sparare su una bambina di cinque anni. Nella macchina con la moglie e la bambina di cinque anni. Questi sono gli uomini malandrini. Ammazzano sui bambini.*

Anche un altro omicidio, quello Vincenzo Pirilli, lo aveva toccato profondamente nell'intimo. Un omicidio che aveva cagionato la morte di altre due persone: un bambino rimasto coinvolto nell'agguato e la madre della vittima, uccisa dal dolore: *"Per ammazzare a uno, Marrazzo si chiantava quello che dovevano ammazzare. Sì, ma non hanno esitato a sparare in mezzo a una squadra di calcetto e hanno ammazzato un bambino di 10-11 anni. Un omicidio che ho fatto io personalmente, un po' crudo, perché l'ho ammazzato, a questo. E questo era un affiliato, eh, era con Guirino Iona. Questo, l'ho ammazzato, me lo sono messo nel suo cofano della macchina... non nel cofano; sui sedili dietro, che lui aveva un giaccone, me lo sono portato in giro e poi lo sono andato a bruciare in un altro posto. Dico questo perché ne risento. La madre era una persona che non era nella 'Ndrangheta, era una maestra, stava in contatto con i bambini. Praticamente, nel riconoscimento del figlio ha avuto un malore la signora, non è uscita più dall'ospedale. Questo mi ha toccato ancora di più. Ho cominciato a capire veramente cos'era la 'Ndrangheta: falsi valori, traggiri, infamità, dolori atroci a persone che non c'entravano niente, come questi due genitori di questo Dodò, la bambina di cinque anni. Insomma, tutto questo mi ha portato... ...a capire che erano valori sbagliati, che non c'era niente, non c'era onore e non c'era niente."*

Dietro l'onore e l'effimera promessa di un ritorno economico in realtà il nulla: sempre e solo morte e sofferenza, non vi era spazio, ha spiegato il collaboratore, per visioni alternative a quella imposta: *"se una persona è un po' di vedute lunghe, lo ammazzano. E stavo diventando pure io in quel modo là. Per questo sento rabbia oggi. Stavo dive... Mi ha fatto un'osservazione in un interrogatorio." [...] P. – Però c'erano dei guadagni economici, alla fine. DICH. OLIVERIO F. – Ma alla fine è tutto lì, signor Presidente. Il fine della 'Ndrangheta... L'onore è solo il Dio denaro. Non c'è niente, ci sono solo i soldi. Per quattro*

spicci ammazzano una persona. F. la mettono sul fatto che non poteva fare questo a me, perché io ero Tizio. P. – ...''perché io ero''...? DICH. OLIVERIO F. – Per onore lo fanno. Ma lo fanno perché magari è venuto un ammanco di 10-20 euro, sono capaci di ammazzare un cristiano. Ma non solo per quello, anche di meno l'ammazzano. Come ho detto prima, se una persona lo vedono un po' intelligente, che magari c'ha la vedute più larghe... P. –Cosa intende per ''vedute più larghe''? DICH. OLIVERIO F. – Che magari un domani può essere un... non dico un rivale, ma... P. – Può diventare un... DICH. OLIVERIO F. – Può diventare uno che non si fa... P. – ...un capo, insomma. DICH. OLIVERIO F. – ...un capo. Sono capaci di armargli il traggiro, tipo che ha fatto un'infamità, anche se per loro poi è lecito fare l'infamità. In gergo 'ndranghetistico sto parlando Gli armano un traggiro e l'ammazzano, per molto meno ammazzano una persona.''

Sotto il profilo della genesi della collaborazione, l'OLIVERIO ha fornito giustificazioni razionalmente comprensibili e certamente degne della più alta considerazione, soprattutto perché manifestate in termini espressivi di un reale tormento interiore da espiare e dal quale intende liberarsi anche a costo di subire gravissime ritorsioni, come più volte fattivamente prospettategli dagli ex compagni e dagli stessi familiari per la sua scelta di collaborare con la gisutizia.

L'attendibilità di OLIVERIO Francesco è stata positivamente valutata alla Suprema Corte, che gli ha riconosciuto definitvamente la speciale attenuante per l'efficace collaborazione.
Anch'egli, per la sua risalente militanza, con ruoli di vertice, nella 'ndrangheta dispone di un ricco patrimonio di conoscenze circa le strutture organizzative ed operative della mafia denominata 'ndrangheta: da quelle di vertice collocate sul territorio calabrese, alle altre dislocate oltre i confini della Calabria, in specie al Nord, passando per la spiegazone dettagliata (atrettanto più volte acceratata dalle sentenze de Tribubali italiani e confermata dalle acquisizini del presente processo), delle relazioni tra cosca madre e 'ndrine distaccate autonome. Nelle sue dichiarazioni trovano vita chiari riferimenti alle strutture organizzative tipiche della 'ndrangheta intesa come fenomeno unitario, cosi come acceratato dalle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (operaizone Infinito-Crimine) e sociologiche. Inoltre, le sue dichiarazioni circa i metodi operativi (finaziamenti e intestazioni fittizie) non solo sono precise coerenti e logiche, ma anche supportate da conformi dichiarazioni di altri collaboatori, oltre che dalla imponente mole delle prove raccolte nel corso del processo sugli stessi temi.

La dovizia e la cura dei dettagli, descrittive di situazioni concrete realmente vissute, è apprezzabile anche con riguardo ad una vicenda specifica: quella dell'incontro con SARCONE e BRESCIA, per la vicenda dello "zingaro" che si era preso gioco del secondo.

In definitiva, anche rispetto alla collaborazione di OLIVERIO il Tribunale non può che esprimere il proprio giudizio di piena affidabilità dichiarativa.

I.S. FEMIA Nicola

All'udienza dell' 8 agosto 2017 è stato escusso FEMIA Nicola, già condannato in via definitiva per traffico internazionale di stupefacenti, nonché giudicato e condannato dal Tribunale di Bologna in procedimento diverso dal processo *AEMILIA* per associazione

mafiosa ed estorsione. Ha scelto di collaborare dopo la condanna. Già altra Autorità giudiziaria (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) gli ha riconosciuto l'attenuante per la efficace collaborazione.

Appartenente al potente clan Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, ha ammesso un omicidio commesso nel 1976 su ordine del Mazzaferro dal quale era stato definitivamente assolto. L'assoluzione era stata determinata grazie alla falsa testimonianza di testimoni compiacenti che gli avevano fornito un alibi.
Era impegnato nelle attività della cosca senza formale affiliazione e senza che la sua qualità fosse nota alla generalità degli altri esponenti affiliati. Era "un uomo riservato di Vincenzo Mazzaferro".
Dopo la morte di quest'ultimo si era allontanato da quel clan anche perché non aveva più rapporti con il paese d'origine.
Negli anni successivi in Emilia Romagna, non aveva avuto un preciso riferimento con una cosca 'ndranghetista ufficiale. Aveva sviluppato la sua attività mantenendo ed instaurando rapporti d'affari con innumerevoli appartenenti alle cosche calabresi. Ciononostante veniva costantemente indentificato come soggetto appartenente alla cosca Mazzaferro, sia dalla stampa che dagli stessi 'ndranghetisti con i quali veniva in contatto.
Ha avuto rapporti – anche nel corso delle diverse permanenze in carcere - con tutti i più importanti capi delle 'ndrine calabresi, da Nirta a Morabito, da De Stefano a Gambazza, da Pelle a Ursini.
Il collaboratore ha quindi raccontato la sua carriera criminale tra la Calabria e l'Emilia Romagna. In questa regione si era inserito nel promettente settore dei videogiochi e dei videopoker.

Come si avrà modo di analizzare (cfr. Cap. IX), egli ha reso le sue dichiarazioni principalmente sulla figura di BOLOGNINO Michele - individuato anche in sede di riconoscimento fotografico - e, marginalmente, di BOLOGNINO Sergio.
Nel 2011 aveva cominciato ad avere rapporti con Michele BOLOGNINO che aveva conosciuto tramite Stefano Marzano, personaggio più volte apparso in questo processo, titolare di saloni d'auto legato a BOLOGNINO. Costoro avevano cercato la sua amicizia. BOLOGNINO si presentò come responsabile della locale 'ndranghetista di Reggio Emilia per conto di Nicolino GRANDE ARACRI, dicendo di curarne gli interessi sul territorio emiliano. BOLOGNINO cercava di reinserirlo in dinamiche 'ndranghetiste dalle quali il collaboratore cercava invece di stare lontano, preferendo dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. La sua fama di soggetto appartenente alla famiglia Mazzaferro aveva indotto BOLOGNINO ad aprirsi sulla sua appartenenza alla cosca GRANDE ARACRI e legato in precedenza Mico MEGNA, gruppo con il quale manteneva contatti, pur indicando il GRANDE ARACRI come riferimento attuale.
Nonostante il tentativo di BOLOGNINO di avviare discorsi concernenti l'organizzazione criminale, FEMIA cercava di troncare i discorsi, consapevole del pericolo di eventuali microspie.
Il collaboratore ha quindi confermato che BOLOGNINO gestiva con Marzano un bar a Rimini e che aveva avviato con lui trattative per l'acquisto di un terreno a Borghetto Vara,

senza esito se non con la perdita di 15 mila euro di anticipo versati al BOLOGNINO. In questa vicenda era coinvolto il fratello del BOLOGNINO Sergio, comproprietario della quota. BOLOGNINO suggeriva che nell'affare del terreno fosse coinvolto il GRANDE ARACRI al 50%. Per qualche tempo aveva fornito a BOLOGNINO le macchinette del bar che aveva aperto ai figli ma la collaborazione non si era rivelata conveniente. Ha quindi indicato tutte le attività di BOLOGNINO di cui aveva avuto conoscenza, compreso il Millefiori nel quale, diceva, erano stati investiti denari di GRANDE ARACRI. BOLOGNINO intendeva acquistare un locale di FEMIA, l'Hotel Nettuno a Punta Marina. Alle trattative aveva partecipato anche GIGLIO Giulio, in rappresentanza dell'imprenditore Giuseppe GIGLIO, indicati da BOLOGNINO come appartenenti alla 'ndrangheta. L'albergo-ristorante venne ceduto a BOLOGNINO, che non esitò a commettere una truffa in danno della compagna di FEMIA, nel frattempo tratto in arresto.
FEMIA ha riferito di altri incontri e trattative d'affari con BOLOGNINO, tra cui la promessa di recupero di un credito di 450 mila euro nei confronti di una persona abitante a Reggio Emilia.

In controesame FEMIA ha precisato che per quanto BOLOGNINO amasse darsi arie sulla padronanza dell'ambiente 'ndranghetista, riscontrò il suo ruolo allorquando si presentò all'appuntamento con uno 'ndranghetista che fu poi trovato morto in Puglia e che era persona che in precedenza l'aveva minacciato di morte. Si trattava di Mimmo Scarfone, noto alle cronache, a proposito del quale FEMIA ha raccontato le modalità di incontro tramite BOLOGNINO e l'intervento di quest'ultimo sul medesimo Scarfone, che aveva un vecchio conto da regolare con FEMIA.
Sempre nel corso del controesame FEMIA ha ribadito che BOLOGNINO l'aveva truffato e si era comportato male nei suoi confronti mentre era in carcere, raggirando la consorte, un comportamento non degno di uno 'ndranghetista quale diceva di essere; nondimeno era certamente uomo che aveva conoscenze importanti, come SCARFONE, come GIGLIO, come Mimmo POMPEO.

FEMIA vanta una lunga militanza nella 'ndrangheta di cui ben conosce le dinamiche, soprattutto sul territorio emiliano ove ha trasferito la sua azione criminale. La padronanza con la quale parla delle associazioni mafiose calabresi e dei suoi uomini di vertice lo dimostra, rassicurando ampiamente sulla bontà del suo personale bagaglio conoscitivo. La genuinità e spontaneità della collaborazione, apprezzabile anche dalle dichiarazioni autoaccusatorie in relazione ad un omicidio per il quale era stato originariamente mandato assolto, sono già state apprezzate anche da altra Autorità Giudiziaria.
Il suo racconto, soprattutto per quanto riguarda la descrizione dei suoi rapporti con BOLOGNINO Michele, è preciso, dettagliato e costante sia in relazione alle vicende di rilevo e ai personaggi coinvolti, sia con riferimento ai particolari delle stesse.
Il quadro che ne deriva è quello di un racconto completo, analitico e ricco di dettagli, riferiti in modo coerente, logico e costante, resistente anche al minuzioso controesame.

A sostegno della sua generale attendibilità, vi è poi la produzione di una congerie si sentenze che documentano integralmente la carriera criminale come da lui descritta (cfr. udienza 8.8.2017).
Non solo.
Le dichiarazioni del FEMIA risultano confermate anche dalla testimonianza del Maresciallo Morriconi lo stesso 8.8.2017, che ha riscontrato i contatti telefonici fino all'arresto con vedova e figlia del boss Mazzaferro e con altre persone legate al medesimo clan
I contatti telefonici di FEMIA e Marzano sono stati ampiamente controllati nel corso dell'operazione Black Monkey che aveva condotto all'arresto del collaboratore: 107 contatti tra settembre 2012 e genraio 2013. A ciò si aggiungano i contatti tra BOLOGNINO e la compagna di FEMIA, nonché quello con il noto URSINI Mario. Altri riscontri concernono la vicenda dell'Hotel Nettuno, la vicenda del credito vantato nei confronti di tale Lombardini per il recupero del quale si era offerto BOLOGNINO. Sono stati altresì riscontrati non solo l'incontro di FEMIA con BOLOGNINO Michele e con suo fratello in relazione all'acquisto della quota del terreno di Borghetto Vara, ma anche i successivi incontri del FEMIA con BOLOGNINO e Marzano nel ristorante "Il Cenacolo del Pescatore" e nel suo bar a Rimini.
Infine, come si avrà modo di vedere, il suo racconto, è perfettamente aderente a tutte le altre prove assunte in dibattimento in relazione ai delitti di intestazione fittizia contestati a BOLOGNINO Michele.
In definitiva, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore FEMIA Nicola il Tribunale esprime il proprio giudizio di piena affidabilità dichiarativa.

2. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA INDICATI DAI DIFENSORI. BUMBACA Domenico

Diversi i collaboratori di giustizia escussi su conforme richiesta dei difensori.
All'udienza del 3.8.2017 è stato sentito, su istanza della difesa dell'imputato SCIDA Francesco, **BUMBACA Domenico**.
Egli ha ammesso la sua appartenenza alla 'ndrangheta fino a luglio 2007, data di inizio della collaborazione mosso dal bisogno di cambiare vita. Condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., - sia per la partecipazone alla cosca cutrese che ad una 'ndrina distaccata in Romagna, a Riccione - egli ha iniziato a collaborare con la Giustizia mentre si trovava agli arresti domiciliari per la violazione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto. Nel dettaglio, nel corso della sua collaborazione ha ammesso di essere stato affiliato alla cosca di 'ndrangheta VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO di Crotone sin dagli anni '90 fino all'inizio del suo percorso di collaborazione

Inizialmente non era stato battezzato, non avendone concreta necessità in quanto era in buoni rapporti con tutti gli esponenti delle cosche. Del resto, l'affiliazione, ha spiegato, non è necessaria per fare parte di una cosca di 'ndrangheta, bastando l'autorizzazione del capo, nel suo caso Pino VRENNA al quale era piuttosto vicino (" *avevo il permesso di Pino VRENNA, di Paolo CORIGLIANO*"). Inoltre è fondamentale riconoscere alla cosca una quota dei profitti provenienti dai delitti: a Pino VRENNA, durante la sua detenzione mandava 5-10 milioni al mese tramite il figlio Luigi, che frequentava, pur senza conoscerlo. Lo conobbe solo nel '96-'97 nel corso di un permesso premio. Si attivo anche per fargli ottenere la semilibertà

trovandogli un lavoro pulito; da quel momento fu preso in grande considerazione da Pino VRENNA *("mi voleva più bene a me che ai figli")*.
Nel corso della sua militanza nella cosca, allorquando stava per andare in carcere, gli venne detto da Franco Mellino che era opportuna la rituale affiliazione e l'assegnazione dei gradi per potere partecipare alle riunioni in carcere. Fuori dal carcere poteva pure partecipare ad azioni della cosca. Non si trattava di un dovere ma di un modo per mettersi in buona luce. Per questo motivo, nel 2002, mentre si trovava in detenzione domiciliare, alla presenza di Franco Mellino, Saverio Masellis, Luigi BONAVENTURA, Pino Frisenda, Giuseppe Frisenda, Antonio Basile e Francesco Cardamone venne ritualmente battezzato con il conferimento del ruolo di camorrista. In precedenza, pur senza essere affiliato, poteva commettere delitti, per lo più spaccio di stupefacenti ed estorsioni..
BUMBACA ha ricordato di avere operato in Romagna con la cosca crotonese dei VRENNA che avevano costituito una 'ndrina distaccata nella zona di Rimini, Riccione, Ravenna e Bologna sul finire degli anni novanta, occupandosi di bische clandestine e giochi d'azzardo. Anche grazie alla sua testimonianza il gruppo era stato condannato per associazione mafiosa. Tra questi, oltre a lui, Saverio Masellis, Franco Cellino, Giovanni Lentini, Francesco Cardamone, Mimmo Pompeo, Tallarico Tonino, il fratellastro di Mimmo Pompeo, e altri soggetti di Rimini.
La testimonianza di BUMBACA si è sviluppa in relazione alla sua esperienza di 'ndranghetista operante presso una cosca distaccata in Romagna, senza fornire alcuna informazione su quella operante a Reggio Emilia, non avendo avuto rapporti con la stessa, né con la omologa cosca calabrese, pur sapendo che a Cutro la figura egemone era GRANDE ARACRI Nicolino.

Anche rispetto a BUMBACA il Tribunale formula un preliminare giudizio di credibilità: la necessità di rompere i legami con i suoi trascorsi legati alla 'ndrangheta si è tradotta in una collaborazione piena, in forza della quale egli ha garantito alla giustizia, oltre a sé, numerosi suoi ex compagni. Il suo racconto, supportato dalle conoscenze che gli derivano dall'aver militato nella 'ndranghta in uno stretto legame con uno dei vertici del clan, VRENNA Giuseppe, è preciso, lineare e genuino, come anche attestato dal fatto che egli non ha esitato ad ammettere di non sapere rispondere ad alcune domande formulategli, come quella relativa all'esistenza di una 'ndrina distaccata avente sede a Reggio Emilia, domanda ovviamente centrale nell'ambito del presente processo.

2.1. VRENNA Giuseppe
Alla stessa udienza del 3.8.2017 è stata assunta la deposizione del collaboratore **VRENNA Giuseppe**, indotto dalla difesa BOLOGNINO. Egli ha ammesso la sua affiliazione alla 'ndrangheta, e la sua appartenenza alla cosca crotonese VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA sin dagli anni '60, all'interno della quale aveva il grado di trequartino. Da questa prospettiva, propria di soggetto stabilmente inserito per decenni nell'organizzazione 'ndranghetista di riferimento, egli ha certamente acquisito un ricco patrimonio di conoscenze oltre che sulla propria cosca anche sulle "generali dinamiche" 'ndranghetsiste. Per questo egli è stato in grado di descrivere con puntualità non solo il quadro generale delle cosche dominanti sul territorio crotonese e, nei limiti della sua consocenza, delle rispettive

articolazioni al nord Italia, ma anche i meccanismi di appartenenza e di militanza dei singoli all'interno delle singole cosche o 'ndrine distaccate.
La sua affidabilità dichiarativa è stata affermata da diverse autorità giudiziarie.
E così, interrogato sul quadro delle cosche dominanti sul territorio di Crotone, VRENNA ha confermato quello già noto in base ad altre fonti e da sentenze irrevocabili: *DIFESA, AVV. LARATTA – Le famiglie dominanti nella città di Crotone e poi andremo a vedere anche l'interland crotonese, quali erano fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – VRENNA – BONAVENTURA – CORIGLIANO. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. E su questo ci sono delle sentenze passate in giudicato, vero? TESTIMONE VRENNA – Si, si. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. Ad esempio, nella frazione Papanice di Crotone, qual è stata la famiglia egemone, fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – MEGNA. DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA, e parliamo sempre . TESTIMONE VRENNA – E Russelli.*
DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA e Russelli. E parliamo sempre di sentenze passate in giudicato. Andiamo a vedere il Comune di Isola Capo Rizzuto. Chi aveva fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – Fino al 2010, gli ARENA e NISCOSCIA. Questi qua erano le famiglie. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. Rocca di Neto. TESTIMONE VRENNA – Rocca di Neto, Famiglia Iona. DIFESA, AVV. LARATTA – Famiglia Iona. Questo fino al 2010. E Cutro? TESTIMONE VRENNA – Cutro, Nicolino GRANDE ARACRI. DIFESA, AVV. LARATTA – E prima di lui? TESTIMONE VRENNA – I CIAMPA'. DIFESA, AVV. LARATTA – E prima ancora? TESTIMONE VRENNA – I DRAGONE . DIFESA, AVV. LARATTA – Eh, DRAGONE . Benissimo. Abbiamo fatto una sorta di organigramma sulla base di quelle che sono le sentenze passate in cosa giudicata. PRESIDENTE – No, no, un attimo, sulla base delle sue conoscenze. DIFESA, AVV. LARATTA – Delle sue conoscenze. PRESIDENTE – Confermate dal... DIFESA, AVV. LARATTA – Confermate poi dalle sentenze passate in giudicato.
Forte della attendibilità derivantegli dal suo risalente inserimento in un'importante famiglia di 'ndrangheta con ruolo importante, il collaboratore ha, quindi, confermato l'esistenza di articolazioni distaccate di queste cosche sul territorio del Nord Italia. Anche la cosca GRANDE ARACRI ne aveva una in Emilia e in Lombardia, composta da elementi cutresi e facenti riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino. Essa aveva autonomia operativa ad eccezione che per la commissione di delitti eclatanti, per i quali occorreva l'autorizzazione del capo GRANDE ARACRI, salvo deroghe legate a ragioni di urgenza.
Nell'ambito di queste relazioni tra cosche, e tra case madri e sedi distaccate, vi era la possibilità di passaggi di elementi da un gruppo ad un altro. In questo contesto VRENNA ha parlato della figura di BOLOGNINO Michele anche riferendo informazioni appartenenti ad un patrimonio conoscitivo comune, derivante dalla sua partecipazione all'associazione e dalla circolarità delle notizie al suo interno; notizie confermate da tutte le altre prove acquisite, in mole smisurata e convergente, nell'intero corso del processo e nel quale sono destinate a sfumare le, peraltro apparenti, contraddizioni evidenziate dalla difesa del BOLOGNINO. Ed invero, la difesa ha ritenuto di cogliere una contraddizione con un verbale nel quale VRENNA ha dichiarato di non avere notizie di BOLOGNINO in relazione alla lunga carcerazione e alla successiva permanenza al nord. Il collaboratore, confermando la precedente deposizione, ha attribuito la mancata precisazione a verbale della posizione di BOLOGNINO come inserito nella cosca cutrese distaccata ad uno stato di "confusione". Non vi è in realtà bisogno di

ricorrere a questa spiegazione per ribadire l'attendibilità del testimone (ha dichirato di avere saputo di BOLOGNINO inserito nella cosca reggiana prima dell'inizio della collaborazione). Il fulcro della domanda che veniva rivolta in merito al BOLOGNINO riguardava la sua persistente appartenenza ai MEGNA che il collaboratore ha escluso, dicendo che dopo la lunga carcerazione si era "ritirato" in alta Italia. La successiva affermazione "*dopo non lo so che fine ha fatto*" può ricondursi a conoscenze personali dirette del VRENNA sul BOLOGNINO; e si è visto che VRENNA conoscenze dirette non ne ha. Quanto specificato a dibattimento (voce che girava all'interno delle cosche sull'avvicinamento di BOLOGNINO ai GRANDE ARACRI dislocati in Emilia Romagna) è un'informazione di tipo diversa da quella oggetto della domanda principale sulla "*fine che aveva fatto*"; perché di questa fine VRENNA effettivamente nulla sa per scienza diretta, ma solo attraverso la voce intraorganizzativa. Ma la mancata risposta a una domanda non fatta non esclude la credibilità di un'informazione basata su informazioni di natura diversa oggetto di una successiva diversa domanda. Che VRENNA sia credibile quando parla di BOLOGNINO in questo processo deriva dalla coerenza della sua affermazione circa il distacco dei MEGNA e la sua presenza in Emilia Romagna dopo la carcerazione, ma soprattutto dalla considerazione della fonte dell'informazione aggiuntiva, del tutto marginale rispetto al patrimonio di conoscenze dirette sulle quali il collaboratore era chiamato a rispondere nell'interrogatorio investigativo.
Su domanda del Tribunale, interessato ad acquisire informazioni in merito al trasferimento del singolo esponente in territorio non rientrante nel tradizionale insediamento della propia cosca di appartenenza, ma controllato da cosche distaccate diverse dalla propria, il collaboratore ha senza esitazione affermato, sulla base delle sue consolidate conoscenze dei meccanimi interni alla 'ndrangheta, che l'affiliato che intende continuare a operare nella 'ndrangheta fuori territorio deve associarsi all'organizzazione che trova nel nuovo territorio.
VRENNA si è poi mostrato in possesso di altre conoscenze relative al sodalizio di Reggio Emilia che risalgono sin dagli anni '90, anche per averle apprese sia da GRANDE ARACRI Nicolino che dal fratello Ernesto, incrociato in carcere nel 2004-2005. Ha indicato in SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, Vito Martino e VERTINELLI (senza specificare il nome) alcuni degli esponenti della cosca " *appartenenti alla ndrangheta, affiliati con Nicolino GRANDE ARACRI*",
Sotto il profilo della lunga militanza dei fratelli SARCONE alla 'ndrangheta, VRENNA riscontra i coliaboratori D'AMATO e LOCONSOLO (oltre CORTESE) con i quali pure non ha avuto alcun rapporto. Trattandosi di un collaboratore esterno alla cosca GRANDE ARACRI, le sue informazioni sono significative e arricchiscono il quadro probatorio con autonomi, insospettabili, elementi di prova convergenti. Rettificando precedenti dichiarazioni, a domanda del Tribunale, VRENNA ha poi confermato quanto affermato da BUMBACA sulla presenza in Romagna di un gruppo distaccato, affiliato al suo sodalizio, nel corso degli anni '90.

Per le argomentazioni esposte va attribuito a VRENNA Giuseppe un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, dimostrato dalla profondità delle sue conoscenze esposte genuinamente, con precisione, coerenza e senza reali contraddizioni.

2.2. BONAVENTURA Luigi

Alla stessa udienza, sempre su istanza del difensore di Francesco SCIDA, è stato escusso il collaboratore di giustizia **BONAVENTURA Luigi**, irrevocabilmente condannato quale esponente di vertice – era il reggente della cosca dal 2001 imposto dal capo Giovanni BONAVENTURA, detenuto e malato - dell'associazione 'ndranghetista del clan VRENNA-BONAVENTURA- CORIGLIANO e autori di numerosi gravi reati, tra i quali anche omicidi (Saluzzo, Covelli Dino e Villrillo Rosario), oltre che estorsioni ed altri reati affini.

Nel corso della sua collaborazione, iniziata il 26.2.2007, egli ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Le diverse Autorità giudiziarie ne hanno riconosciuto l'attendibilità concedendogli la speciale attenuante della collaborazione.

Primo dei collaboratori di questo gruppo, BONAVENTURA ha coerentemente e razionalmente escluso qualsiasi tipo di condizionamento, collusione con gli altri collaboratori del suo gruppo: "*PRESIDENTE – Allora, la vuole porre la domanda? E poniamo la domanda. Allora, vi siete accordati con VRENNA, Marino, Bumbaca, per rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria? È questa? DIFESA, AVV. PICCOLO – In maniera non vera. PRESIDENTE – In maniera non vera. DIFESA, AVV. PICCOLO – Pilotandola. TESTIMONE BONAVENTURA – Non mi era accordato con nessuno per dare informazioni o cose varie all'autorità giudiziaria. PRESIDENTE – Bene. DIFESA, AVV. PICCOLO – Mi, nel momento in cui lei si è pentito, ha fatto il collaboratore di giustizia, ha mai letto dichiarazioni di altri pentiti? Le sono arrivati in qualche modo? TESTIMONE BONAVENTURA – E ma io quando ho collaborato, ancora non c'era né Pino VRENNA, né Vincenzo Marino, né Bumbaca, collaboratori di giustizia. Quindi non...* "

Grazie al suo storico inserimento, financo di vertice, all'interno di una importante cosca di 'ndrangheta del crotonese, VRENNA è portatore di un formidabile patrimonio di conoscenze relative non solo alla sua associazione ma anche alle dinamiche generali della struttura e del funzionamento della 'ndrangheta e delle sue concrete attuazioni. In questo senso la affidabilità dichiarativa del collaboratore si attesta su gradi elevati, anche perché le sue dichiarazioni, sono sempre riferite a fatti specifici e concreti, dotati di un dettaglio adeguato al tenore delle domande propostegli e a quella che era la conoscenza di fatti non riguardanti direttamente la sua storia criminale. Quello che non sa, lo ammette senza titubanza.

BONAVENTURA, inoltre, reggendo lucidamente alle faticose domande della difesa, peraltro di rilievo non centrale nell'economia del processo, ha senza mezzi termini invocato la forza delle sentenze dei Tribunali Italiani che gli hanno attribuito affidabilità dichiarativa: *TESTIMONE BONAVENTURA – Con i vori contrasti che ci possono essere in ogni gruppo, certo, ero considerata una persona affidabile, ma comunque indifferentemente da quello che sostiene l'Avvocato Piccolo, credo che ci siano sentenze in nome del Popolo Italiano che lo sostengono".*

La sua affidabilità emerge, con forza, anche dalla sincerità con la quale egli ha affermato che all'interno del suo gruppo, sebbene esponente di vertice non aveva il consenso di tutti senza lasciarsi andare a facili semplificazioni: "*PRESIDENTE – Allora risponda a questa specifica domanda, non se è stato considerato affidabile nelle sentenze, ma se i suoi, tenuto conto della vaghezza del concetto di affidabile, diciamo persona di fiducia insomma, era persona della quale fidarsi. Da parte dei componenti del suo gruppo. DIFESA, AVV. PICCOLO – Da parte*

di tutti, ecco. TESTIMONE BONAVENTURA – Guardi, io ho già risposto a questa domanda, mi allungo oltre, in questa domanda provocatoria che mi fa l'Avvocato Piccolo quando sostiene "tutti". Tutti, il consenso di tutti non si può avere mai, quindi non mi faccia dire "tutti"."

Ha poi definitivamente chiarito la ragione per la quale egli, formalmente sgarrista, è dotato del patrimonio conoscitivo che si attribuisce. La dote lasciatagli dallo zio, reggente della cosca prima di lui e che lo aveva investito del potere, gli consentiva di vestirsi di quella dote, nonostante il grado formale fosse inferiore: *DIFESA, AVV. LARATTA – Sgarrista. E ci può fare, cortesemente, velocemente, dal grado più basso al grado più alto che lei conosce all'interno della 'Ndrangheta? TESTIMONE BONAVENTURA – Io dal grado più basso che conosco, tra virgolette, se si può chiamare grado, che nella 'Ndrangheta si chiamano cariche, diciamo che c'è quella di giovane d'onore che diventi... Che apri la 'Ndrangheta per diritto di nascita se tuo padre era uno 'Ndranghetista. DIFESA, AVV. LARATTA – Poi? TESTIMONE BONAVENTURA – Dopodiché c'è quella di giovane d'onore che sarebbe un diritto di successione se tuo padre era un affiliato alla 'Ndrangheta. Dopodiché nelle cariche si comincia da Picciotto, Camorrista, Sgarrista, e poi si va a salire da Santista in poi che comunque non erano cariche che mi riguardavano perché nella 'Ndrangheta in linea di massima uno 'Ndranghetista deve sapere fino alla carica che gli riguarda. DIFESA, AVV. LARATTA – Ho capito. Quindi di conseguenza essendo lei sgarrista, lei avrebbe potuto sapere ufficialmente di tutte le cose che avvenivano fino al grado dello sgarro? O sbaglio? TESTIMONE BONAVENTURA – Diciamo che in un pochino più su, perché comunque lo sgarrista, sotto lo sgarrista ci sta il santista, quindi diciamo fino a quella soglia essere (inc.), poi, del resto se vuole che le parlo in modo di conoscenza... TESTIMONE BONAVENTURA Teoricamente, teoricamente io non potrei sapere la carica che hanno Ma nei fatti certo che li posso sapere. Però in ogni caso, anche se io avevo una carica come Sgarrista potevo spogliarmi, vestirmi e spogliarmi delle cariche di mio zio, perché lui comunque si era assunto le responsabilità su tutto quello che io volevo fare, passando (inc.) Nicolino GRANDE ARACRI e a tanti altri capi cosca a (inc.) .. TESTIMONE BONAVENTURA – Io non so di preciso che dote avesse mio zio, però comunque era il capo della mia famiglia PRESIDENTE – Era il capo. Va bene. DIFESA, AVV. LARATTA – Quindi diciamo che alla luce di questo e anche in ragione della sua parentela con questo suo zio che le diede il passaggio, in eredità di questa dote, lei poteva sostanzialmente sapere tutto o quasi tutto della provincia di Crotone, o sbaglio? TESTIMONE BONAVENTURA – La provincia di Crotone non saprei dirlo, diciamo sì, abbastanza sulla provincia, in particolare per quanto riguarda la zona principale che noi gestivamo, ed era l'area di Crotone."*

In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte, la affidabilità dichiarativa del collaboratore non pare al Tribunale in alcun modo discutibile.

Come si vedrà meglio oltre (cfr. Cap. XIII), BONAVENTURA ha ricordato le articolazioni delle cosche calabresi in Emilia Romagna: quelle insediate in Romagna, e quelle emiliane della famiglia GRANDE ARACRI con presenza anche di esponenti dei clan ARENA e NISCOSCIA. Con riferimento alle regole cui sottostanno le 'ndrine distaccate, il BONAVENTURA ha specificato in modo chiaro che esse sono tenute al loro riconoscimento

in ragione del permesso all'uso del nome della cosca e, quindi, dell'uso della sua fama criminale al fine della agevolazione dell'attività della cosca, salve le specifiche regole. Con particolare riferimento alla cosca GRANDE ARACRI insediata sul territorio emiliano, il collaboratore ha ricordato la sua grande espansione e l'influenza che stava acquisendo in ambito politico a Reggio Emilia. Ha quindi parlato, nei dichiarati limiti delle sue conoscenze, di alcuni membri del sodalizio: GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele. Riseptto a costui ha reso dichiarazioni perfettamente sovrapponibili a quelle rese VRENNA e BUMBACA in relazione al passaggio dalla cosca MEGNA a quella dei GRANDE ARACRI, indicando fonti di prova autonome rispetto a quelle dei precedenti collaboratori di giustizia: Luca MEGNA nonché MARINO Vincenzo.

3. IL COLLABORATORE ESCUSSO D'UFFICIO DAL TRIBUNALE. MARINO Vincenzo

Tra i collaboratori appartenuti alla famiglia VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, il Tribunale, all'udienza del 16 gennaio 2018 ha acquisito, d'ufficio, la testimonianza di MARINO Vincenzo, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed altri reati.

Esponente della famiglia indicata, organizzatore e partecipe del gruppo di fuoco, MARINO si è dichiarato conoscitore della situazione delle famiglie 'ndranghetiste del crotonese nel periodo delle alleanze e della guerra della metà del 2005. Il suo compito era di tenere i rapporti con tutte le famiglie, considerato il ruolo preminente dei VRENNA-BONAVENTURA sul territorio della città di Crotone. Le sue conoscenze dirette giungono fino al momento della collaborazione, iniziata a partire dal 1 dicembre 2007. Il MARINO ha sottolineato che le varie Autorità giudiziarie gli hanno riconosciuto per ben dieci volte, in dieci distinti processi, la speciale attenuante per l'efficace collaborazione offerta all'accertamento di reati e di responsabilità. Tali riconoscimenti gli sono valsi la detenzione domiciliare nonostante la gravità dei reati commessi. A questi indiscutibili attestati di attendibilità, si aggiungono quelli derivanti dalla precisione, concretezza, solidità e costanza del suo racconto, di cui è apprezzabile la genuinità per essere frutto di una inveterata militanza, con ruolo di spicco, all'interno della cosca di appartenenza, tanto da essere stato, per espressa affermazione del suo capo, BONAVENTURA Luigi, il referente della zona di Capo Colonna. Ciò gli consente di conoscere oltre che i singoli soggetti, strutture, dinamiche e funzionamenti della 'ndrangheta, sia all'interno delle singole cosche che nei rapporti esterni. Non a caso egli è stato in grado di fornire una "definizione istituzionale" di 'ndrina distaccata quale elemento strutturale organico della mafia denominata 'ndrangheta, così come sviluppatasi anche al di fuori dei tradizionali territori di insediamento, lontani dalla madre patria Calabria meno generosa dal punto di vista economico.

" *TESTIMONE MARINO – Allora una 'ndrina, signor Presidente, ja riferimento... è un corpo di 'ndrina, è un benestare che lascia la famiglia madre affinché possono operare e mantenere... Possono operare e.... come dire, riciclare, investire al nord d'Italia. Però sono operanti, sono tutti fidelizzati, tutti battezzati, signor Presidente.* "Corpo di 'ndrina " è, in sostanza, l'associazione autonoma che si costituisce con l'autorizzazione del capo clan, coagulandosi attorno ad un certo numero di 'ndranghetisti, fidelizzati e riconosciuti dalla casa madre calabrese, che hanno il compito di trasferire nelle zone di immigrazione il metodo mafioso allo specifico e preminente scopo di realizzare utili anche nell'economia legale e di

reinvestire in un territorio ad alto tasso di sviluppo economico e industriale i proventi illegali della cosca madre, oltre che quelli prodotti sul territorio di espansione.

Non solo. MARINO era in rapporti di amicizia e di collaborazione anche con GRANDE ARACRI Nicolino nell'ambito di un rapporto di alleanze tra famiglie, circostanza che permette di attribuire alle sue dichiarazioni sul clan cutrese speciale attendibilità, potendo il MARINO godere di una fonte privilegiata di conoscenza. L'ammirazione sincera nutrita dal MARINO nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino per la sua capacità strategica, di azione, e di mantenere fede ai rapporti e alle promesse con rispetto delle parti, dimostrando di essere un vero leader (*un giocatore di serie A*) nonostante la sua azione criminale, rimane intatta nel MARINO anche dopo la collaborazione, circostanza che vale a denotare la assoluta assenza di infingimenti nelle sue dichiarazioni.
Tutte le sue dichiarazioni, siano esse riferite a temi generali che specifici, a strutture organizzative o vicende reali, sono tutte estremamente puntuali, costanti nell'intero sviluppo della sua narrazione e resistenti a controesami che hanno finito per fornire il destro alla maggiore puntualizzazione di concetti già espressi. Ogni sua propalazione relativa ai singoli associati, in specie GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, MUTO Antonio e BOLOGNINO Michele rappresenta l'efficace sintesi della mole sterminata delle prove raccolte nel corso del dibattimento, che forniscono alla stessa un riscontro oltremodo solido.
Lo stesso dicasi circa la possibilità di rinvenire nelle parole di MARINO la sintesi efficace, viva, del processo di trasformazione della 'ndrangheta e, in specie, della 'ndrina autonoma di Reggio Emilia, verso più sottili e ragionate modalità operative tipicamente imprenditoriali volte all'espansione nell'economia emiliana, tramite "candidi" imprenditori mafiosi che garantivano una sistematica attività di reimpiego e di falsa fatturazione. Tutto ciò senza rinunciare al metodo mafioso e ai tradizionali settori operativi (estorsioni, usure, droga..) nei quali l'associazione si era affermata, imponendo con la forza la sua egemonia sul territorio. Inutile, sotto tale profilo, richiamare riscontri, incarnando il suo racconto il senso più profondo del processo *AEMILIA*.
In definitiva, nessun dubbio nutre il Tribunale sulla credibilità soggettiva ed oggettiva del MARINO, dimostratosi, ancora una volta, un prezioso e sincero collaboratore di Giustizia.

4. I "NUOVI" COLLOBORATORI.

Sin qui si è dato conto delle propalazioni rese dai collaboratori di giustizia che hanno iniziato il loro percorso collaborativo in epoca risalente e, comunque, anteriore all'indagine *AEMILIA* ed estranei alla stessa.
Il quadro, si è tuttavia progressivamente arricchito grazie alla scelta collaborativa effettuata da soggetti direttamente convolti nell'indagine ed imputati nel presente processo, o in quello definito con sentenza oramai divenuta irrevocabile, emessa all'esito del giudizio abbreviato celebratosi avanti al GUP distrettuale.
Trattasi dei "nuovi collaboratori" SIGNIFREDI Paolo, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore. A differenza dei primi due, il cui "pentimento" è avvenuto prima e al di fuori del dibattimento, consentendo all'accusa di chiederne l'audizione entro i termini di cui all'art. 468 c.p.p., gli altri due hanno iniziato il loro percorso di collaborazione con la giustizia nell'estate-autunno del 2017 e, dunque, a dibattimento inoltrato. Su richiesta dell'accusa si è

dunque proceduto alla loro audizione, ammettendone l'esame quale nuova prova ex art. 493, comma 2, c.p.p. con conseguente possibilità delle difese di chiedere prova contraria. Negli stessi termini è stato risentito GIGLIO Giuseppe in riferimento a fatti storici nuovi, su cui hanno riferito anche gli stessi VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, in relazione alla vita carceraria svoltasi dopo gli arresti e nel corso del processo, rilevanti, in tesi d'accusa, per la dimostrazione non solo dell'esistenza, ma soprattutto, della persistenza dell'associazione mafiosa anche dopo le cattute.

Pare evidente che la valutazione generale della credibilità di questi dichiaranti presenta maggiori criticità rispetto a quelli "storici", non tanto perché non ancora vagliata e consolidata da altre Autorità giudiziarie (come si vedrà si hanno comunque già pronunce in tale senso), quanto perché potenzialmente sottoposte al rischio di un condizionamento derivante dalla piena conoscenza degli atti processuali e della totalità del compendio probatorio, alla cui assunzione hanno addirittura assistito direttamente nel corso del dibattimento.
Ovviamente tale pericolo si incentra, particolarmente, sulle propalazioni del VALERIO e del MUTO, avendo GIGLIO collaborato prima del dibattimento ed essendo rimasto estraneo allo stesso in quanto giudicato in sede di rito abbreviato.
E' in ordine a questo specifico aspetto che tutte le difese hanno avanzato le loro argomentazioni difensive, alle quali il Tribunale è chiamato in questa sede ad offrire risposta, guidato dalle regole e dai principi generali esposti in precedenza (cfr. Cap. II).
Solo al termine verrà affrontatato il giudizio relativo alla attendibilità del collaboratore SIGNIFREDI Paolo, il cui peso dichiarativo è, oggettvamente, di gran lunga inferiore a quello degli altri tre "nuovi collaboratori".

In termini generali e comuni a tutti e tre questi collaboratori preme sottolineare un aspetto di cui si è già dato conto: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ivi compresi quelli nuovi, pur nella loro cospicuità e sicura importanza, non rappresentano affatto il nucleo portante dell'impianto probatorio offerto dalla pubblica accusa, svolgendo esse piuttosto una fondamentale funzione di integrazione e conferma delle risultanze delle altre prove acquisite, prime tra tutte dell'imponente mole di intercettazioni ambientali e telefoniche già di per sé dotate di autonoma forza probatoria rispetto a tutti i fatti oggetto di contestazione.
Nondimeno, le loro propalazioni contribuiscono a fare luce sui fatti, arricchendoli di dettagli, spiegando connessioni, moventi reali, trame psicologiche, contesti storici e strategici e, in generale, tutti gli aspetti relativi alle loro dinamiche più recondite non sempre emerse o comprensibili. Emblematico, a titolo meramente esemplificativo, la vicenda nota come affare Oppido - affare fondamentale del sodalizio emiliano (cfr. Cap. XIII) - che l'apporto probatorio indipendente di VALERIO e di MUTO ha permesso di mettere nella giusta luce, evidenziando e spiegando una serie di accadimenti e di relazioni che, pur già dimostrativi di un'azione corale del gruppo, non erano stati collocati nella loro reale dimensione, posta nel cuore della associazione e in un suo decisivo momento di fibrillazione.

4.1 GIGLIO Giuseppe

GIGLIO Giuseppe è stato esaminato nell'ambito del presente dibattimento a partire dall'11.11.2016.

Il suo percorso di collaborazione con la giustizia è iniziato dopo la condanna inflitta in primo grado e prima del giudizio di appello. L'anno trascorso in carcere, lontano da quelle stesse attività d'impresa che erano state la causa stessa della sua detenzione perché piegate al servizio delle logiche mafiose, lo ha indotto a rimeditare sulla propria condotta di vita e a pentirsi delle sue scelte e degli illeciti compiuti: "*Io, nella mia vita, ho sempre lavorato, signor Pubblico Ministero. E poi in questa lunga carcerazione ho avuto modo di riflettere e pensare un attimino a tutto quello che era successo. E da lì mi sono reso conto, mi ero pentito, insomma, per quello che avevo fatto, e da lì è maturata la scelta di scrivere a voi Pubblici Ministeri di poter collaborare. P. M. – Ho capito. E, prima di questo momento, prima che lei scrivesse ai Pubblici Ministeri, ha ricevuto "visite", ha fatto colloqui investigativi con qualche Forza di Polizia? DICH. GIGLIO G. – No, mai. Né prima, né nei centottanta giorni.*"

La grave pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato e la restrizione patita hanno dunque indotto, forse anche per un calcolo utilitaristico, a scegliere di avviare il percorso di collaborazione con la giustizia e a rompere con il suo passato. La genuinità e autenticità della scelta di GIGLIO sono saggiabili proprio alla luce della sua storia che è entrata, in maniera dirompente, all'interno del dibattimento, segnando alcuni aspetti fondamentali dei temi del presente processo.

La storia di GIGLIO Giuseppe è una storia complessa che affonda le sue radici nella storia recente delle cosche crotonesi di cui è stato in parte protagonista. La sua figura si staglia trasversalmente sulla storia di quelle stesse cosche, al servizio delle quale si è strategicamente posto anche sfruttando, di fronte alla giustizia, l'originaria ambiguità della sua posizione collocata sul crinale che separa la figura dell'imprenditore vittima da quella dell'imprenditore colluso. In tal modo GIGLIO è riuscito ad arricchire sé e quelle cosche, divenendone un punto di riferimento. Il rinvio va alla indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III) e a quanto si dirà in merito al concorrente esterno, il poliziotto MATACERA che, insieme al suo superiore CIANFLONE, si era adoperato per perpetuare l'immagine di imprenditore vittima del GIGLIO in cambio di vantaggi personali. Gli stessi collaboratori storici parlano di GIGLIO Giuseppe in tali termini. In questo caso il riferimento principale è a MARINO Vincenzo che ha evidenziato le oscillazioni del GIGLIO tra la cosca degli ARENA, quella dei VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA e, ovviamente, dei GRANDE ARACRI. La storia giudiziaria ha dimostrato che GIGLIO fece la sua definitiva scelta di campo in favore del clan GRANDE ARACRI per il quale, tra l'altro, si attivò per riciclarne gli illeciti profitti dando nuova linfa vitale al sistema fraudolento (frodi carosello) già proficuamente sperimentato sul territorio modenese dagli ARENA per il tramite dei PELAGGI (cfr. indagine *POINT BREAK* e capi 96, 97, 98). Fu una scelta di campo definitiva legata al callido calcolo utilitaristico ed imposta dal predominio che la cosca GRANDE ARACRI aveva ottenuto sul crotonese e in Emilia. Sullo sfondo la pace siglata tra le cosche calabresi, in nome del comune interesse ad accumulare ricchezze illecite grazie alla ben più proficua e meno "rumorosa" attività di impresa. Per questo obiettivo GIGLIO era una pedina fondamentale, e GRANDE ARACRI non poteva permettersi di farselo sfuggire, non senza impedirgli, una volta imposta la sua egemonia e raggiunta la pace, di collaborare con PELAGGI nell'interesse della famiglia ARENA (cfr. capo 96). Una collaborazione impensabile senza il mutamento degli assetti di potere tra le cosche crotonesi e, soprattutto, senza la figura di GIGLIO Giuseppe.

E' per queste ragioni che il contributo di GIGLIO Giuseppe nell'ambito del presente processo è certamente significativo per comprendere, *funditus*, il volto imprenditoriale dell'azione dell'associazione mafiosa emiliana, essendo egli portatore, sotto tale aspetto, di un bagaglio conoscitivo non comune, in quanto protagonista diretto di questo campo di azione del sodalizio. Nondimeno va tenuto in debito conto che GIGLIO conosce molto bene il metodo mafioso di cui è stato destinatario e che ha saputo poi sapientemente sfruttare anche a proprio vantaggio. Per questo egli è in grado di comprendere perfettamente anche ogni aspetto relativo all'esercizio della forza di prevaricazione da parte del sodalizio e alla sua compenetrazione con il metodo imprenditoriale, derivandogli così la capacità di capire e descrivere lucidamente, a 360 gradi, il sodalizio, la sua azione e i suoi esponenti, tutti coinvolti in quella dinamica sinergica, ciascuno con i propri ruoli e con le proprie capacità, "militari" o "imprenditoriali". Insomma, un contributo pieno, ampio che si estende ad ogni aspetto dell'organizzazione mafiosa, della sua azione e dei sui esponenti, con esplicitazione di ruoli, relazioni e vicende non necessariamente legate agli aspetti "imprenditoriali".
Il suo contributo è talmente ampio che ha finito per coinvolgere anche i propri familiari, seppur, come si vedrà, aminuendone talvolta le responsabilità, secondo una tendenza riscontrabile anche in relazione alla figura dell'amico VERTINELLI Palmo (e Giuseppe) dimostrandosi – sia pure mai esplicitamente - meno disponibile a un approfondimento rispetto a costui e incline a collocarlo in una posizione non centrale del sodalizio, come in realtà era, ma più defilata. Del resto, GIGLIO, pur confessandosi responsabile sia del delitto associativo che dei singoli reati fine per cui è stato giudicato responsabile in via definitiva, ha mostrato anche per sé una tendenza a ridimensionare la propria posizione - equiparabile a quella di VERTINELLI - quasi a voler evidenziare la sua estraneità a funzioni di comando della struttura criminale alla quale intimamente sente di essersi collocato in una posizione servente.
L'ampiezza del suo contributo collaborativo è accompagnata dalla logica coerenza e dalla precisione delle sue dichiarazioni e, anche per questo, dalla loro capacità esplicativa non solo delle dinamiche fondamentali dei sistemi fraudolenti di arricchimento del gruppo criminoso, ma anche di una molteplicità di altri aspetti tutt'altro che marginali per la comprensione della vita associativa (in via meramente esemplificativa, le molteplici vicende conflittuali che hanno imposto l'intervento dei vertici).

Anche i puntuali controesami dei difensori non sono riusciti a mettere in seria discussione, nonostante la vastità dei temi trattati, l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, avendo GIGLIO risposto con costanza e coerenza alle minuziose domande dei difensori.
Anche i passaggi apparentemente difformi, sono in realtà precisazioni di dichiarazioni già rese e necessitanti di maggior chiarezza espositiva. Insomma anche il controesame ha contribuito, nel suo insieme a fondare il giudizio di affidabilità dichiarativa del GIGLIO.

Va poi evidenziato che le indagini della polizia giudiziaria hanno puntualmente rinvenuto, pressochè sempre, riscontri alle informazioni rese dal collaboratore nell'arco delle numerose udienze dedicate al suo esame. Ciò vale sia con riferimento alle dichiarazioni rese dal

GIGLIO nel corso del suo primo esame, che con riferimento a quelle rese a distanza di un anno in merito alla vicenda del pestaggio dello spesino.
La descrizione di quei riscontri è stata affidata al maresciallo D'Agostino, che ne ha riferito nel corso di due udienze (cfr. udienze 20 e 27 aprile 2017) e al Maggiore Rossi (cfr. udienza 20.11.2017). Entrambi hanno delineato un panorama di prove di ampiezza, analiticità ed esaustività tale da restituire ulteriore conferma della piena credibilità del dichiarante. Peraltro, per ogni argomentato trattato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, D'Agostino, il pubblico Ministero ha prodotto (cfr. produzioni 20.4.2017) una serie di riscontri documentali che afferiscono ai singoli temi trattati nel corso dell'esame. Si tratta di 32 cartelle e 33 documenti singoli in formato digitale ai quali si rimanda per ogni fatto supportato da quei documenti.
La molteplicità dei riscontri ottenuti all'esito delle indagini e l'esigenza di fornire detti riscontri attraverso ricerche sulla massa di atti acquisiti in precedenza, sui verbali, sulle intercettazioni oltre che su autonome investigazioni, dimostrano quanto sia infondata la tesi, apodittica e indimostrata, secondo cui GIGLIO potrebbe avere riferito dati emersi dalle indagini, studiati nel periodo di detenzione e non frutto di autonoma e genuina conoscenza. La sterminata massa di dati enunciati dal collaboratore, l'enorme difficoltà della ricerca dei riscontri, l'autonomia di molte delle informazioni che hanno richiesto nuove specifiche indagini, sono considerazioni che consentono di ritenere dette obiezioni completamente destituite di fondamento. Lo stesso dicasi in relazione ad un ipotetico accordo collusivo con gli altri collaboratori di giustizia che quel patrimonio probatorio come lui conoscevano.
L'anteriorità temporale della sua collaborazione rispetto a quella di VALERIO e MUTO offre già di per sé ampie garanzie. Ma le conferme derivano dalle differenze prospettiche e, conseguentemente, contenutistiche delle rispettive dichiarazioni laddove relative a fatti non appartenenti ad un patrimonio conoscitivo oggettivamente comune e, perciò, indifferenziato per quanto armonicamente convergente nel suo complesso. Sul punto si rinvia a quanto si dirà in merito a VALERIO Antonio (e MUTO Salvatore) rispetto al quale il tema si presta a maggior interesse per i tempi della sua collaborazione.

In ultimo va sottolineato che GIGLIO ha già superato di fronte ad altra Autorità giudiziaria il vaglio di credibilità. All'esito del giudizio di primo grado GIGLIO era stato condannato a 12 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto associativo e per i reati fine. La condanna è stata più che dimezzata in appello a seguito della collaborazione, ritenuta dalla Corte di Appello di Bologna, assolutamente attendibile, pur confermando il ruolo centrale di GIGLIO nella struttura criminale, quale organizzatore. Anche per questa via è dunque confermata la credibilità del collaboratore e l'assoluta rilevanza delle sue conoscenze per i temi del processo.

4.2 VALERIO Antonio

VALERIO Antonio ha iniziato il percorso della sua collaborazione sul finire del luglio del 2017. Il suo esame nell'ambito del presente dibattimento è cominciato il 26.9.2017.
E' uno dei principali imputati del processo: con lui solo pochi altri sono accusati di avere commesso un numero così elevato di reati tanto gravi oltre, ovviamente, al delitto associativo.
La storia criminale di VALERIO affonda le sue radici lontano nel tempo. L'uccisione del padre quando era ancora adolescente e il pericolo sempre più incombente del killer per

l'intera sua famiglia, lo indirizzarono, suo malgrado, ad una scelta di campo, mosso anche dal desiderio di vendetta latente dentro di lui. E' così che VALERIO iniziò la sua ascesa criminale lontano da Cutro, in Emilia, divenendo uno dei protagonisti fondamentali della storia dell'insediamento sul territorio reggiano della cosca autonoma dominata da GRANDE ARACRI Nicolino che, grazie alle sue raffinate e, al contempo, violente strategie, era riuscito ad affermare la sua egemonia, soppiantando il potere della famiglia DRAGONE fino a quel momento apparentemente sostenuta. Una strategia fatta di fitte trame criminali, ed intrisa di "traggiri", termine già entrato nel processo per altre voci, ma che con VALERIO diventa dirompente, a segnare la drammaticità di azioni sorrette dal raggiri che sfociano in tragedie o, al contrario, di finte tragedie che nascondono inganni. GRANDE ARACRI era un raffinato stratega, disponeva di uomini e di risorse, riusciva a coagulare intorno a sé la fedeltà di molti 'ndranghetisti di spessore criminale e l'appoggio di intere famiglie. VALERIO, fino a quel momento, era uomo della famiglia contrapposta a quella dei DRAGONE formalmente e strategicamente appoggiata da GRANDE ARACRI. Era un uomo di VASAPOLLO-BELLINI-RUGGERO. Grazie alla sua capacità strategica GRANDE ARACRI riuscì ad ingraziarsi VALERIO che, affermatosi nel mondo del traffico degli stupefacenti, era nel frattempo divenuto un uomo di azione, che sparava. Aveva attentato insieme a BELLINI alla vita di un concorrente sul territorio della Val D'Enza, Nino D'Angelo; successivamente era stato latitante per vicende inerenti lo spaccio. In questo periodo aveva ottenuto appoggio da molti degli esponenti della 'ndrangheta, rifugiandosi non solo in Romagna ma anche in Calabria, dove rinsaldò i suoi rapporti con GRANDE ARACRI Nicolino, che lo appoggiò materialmente e lo presentò ai grandi 'ndranghetisti della Calabria, addirittura ad Antonio PELLE. Grazie a GRANDE ARACRI venne ucciso il killer del padre nonché attentatore dei suoi parenti, RUGGERO Tre dita; grazie a GRANDE ARACRI e al suo gruppo VALERIO ottenne, mentre si trovava ristretto ai domiciliari, denaro e droga di ottima qualità da spacciare da casa. VALERIO aveva già maturato di fare una scelta di campo in favore dello schieramento che avrebbe imposto il suo potere sul territorio reggiano, quello di Nicolino GRANDE ARACRI. Quest'ultimo, era un raffinato stratega, ma VALERIO non era da meno. E' per questo che nell'estate del 1992, l'estate che condusse agli omicidi che sconvolsero il territorio reggiano, ponendosi come momento centrale della scia di sangue attuata a dimostrazione della potenza di GRANDE ARACRI Nicolino sia in territorio emiliano che calabrese, VALERIO divenne l'ago della bilancia. Finse strategicamente la propria fedeltà al gruppo di VASAPOLLO, ma lo tradì, fornendo indicazioni e svelando i suoi piani, presenti e futuri. Partecipò alla pianificazione dell'omicidio di VASAPOLLO Nicola e, poco dopo, fece parte del commando che sparò a RUGGERO Giuseppe. Da quel momento VALERIO aveva fatto la scelta definitiva e questa sua scelta era stata determinante per le sorti del gruppo DRAGONE-CIAMPA' ma, soprattutto per GRANDE ARACRI che "*per un periodo ha fatto credere di essere con il gruppo più forte, creandosi poi tutto il..., come ho detto, tutte quelle parti che si stavano disperdendo le ha coricate all'ennesima potenza e poi le ha fatte esplodere contro il gruppo forte, che poi erano DRAGONE e CIAMPA', che poi pian piano si vedono queste... E rimane lui, il capo cutrese rimane lui, che poi si espande, ma non solo a Cutro, ma va per tutta la Calabria.*"

La fase successiva della storia di VALERIO continuò ad essere una storia di "traggiri" e di doppi giochi attuati sul filo della morte. L'amicizia con BELLINI, il killer dei VASAPOLLO -

con il quale aveva tentato di uccidere l'assassino del padre e che sulla via del ritorno aveva ammazzato, a sangue freddo, un ragazzo e ne aveva feriti altri due dimostratisi troppo spavaldi - era ovviamente finita. Era iniziata un'estenuante guerra tra loro, sostenuta anche dai rispettivi gruppi, fatta di strategie e sfociata in plurimi piani omicidiari. Nel 1999 BELLINI riuscì a sparare a VALERIO; solo il caso ne impedì la morte. Nel frattempo, mentre MACRI "Topino" stava effettuando la sua ascesa criminale all'interno del gruppo, avendo ottenuto l'assoluzione nel processo per l'omicidio di VASAPOLLO grazie all'inquinamento delle prove attuato dalla consorteria, VALERIO si era reso diretto protagonista della nuova principale attività del gruppo: la falsa fatturazione, sviluppata soprattutto tramite VERTINELLI Palmo con il quale aveva intessuto uno stretto rapporto "lavorativo" tanto da coinvolgerlo nella oramai nota vicenda degli immobili di Le Castella. Lo stesso fece con MUTO Luigi e il fratello Antonio. Gli omicidi non si erano placati, perché non si era placato il progetto egemonico di GRANDE ARACRI, che lo determinò ad eliminare tutti coloro che, sia pure minimamente, fossero sospetti di attentare al suo potere e al suo progetto di dominio. E così che vennero uccisi DRAGONE Raffaele, IOZZA, SORRENTINO Rosario detto Sainedda, MACRI detto Topino, ARABIA Salvatore, detto Petti i Palumba e si progettò la morte di altri, come TODARO Raffaele.
Sul finire del 2003 la scarcerazione di Antonio DRAGONE determinò la violenta reazione del vecchio boss contro i suoi avversari. Venne ucciso IAZZOLINO, affiliato al clan GRANDE ARACRI, venne ucciso Maurizio Barberio, simpatizzante dello stesso gruppo, così come i generi di Rodolfo Pane. Tuttavia l'omicidio eccellente fu quello di Salvatore BLASCO, fratello di Gaetano, ucciso immediatamente dopo la sua scarcerazione. A BLASCO seguì il Ciampà.
Dopo di lui, nel 2004, venne ucciso il vecchio boss DRAGONE Antonio.
Questa morte segnò l'affermazione definitiva di GRANDE ARACRI a Reggio Emilia, da dove erano partiti i 200.000 euro necessari a finanziare l'azione omicidiaria. I finanziatori erano principalmente SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, BLASCO Gaetano interessati, per il gruppo, alla sua stabilità e alla sua espansione. Per questo da Reggio Emilia partirono anche gli uomini necessari per spalleggiare l'azione.
Mentre tutto ciò accadeva, VALERIO veniva ritualmente battezzato nell'ottobre del 2002 acquistando il grado di sgarrista e, poi, quello di Santista nel 2010, ma la sua storia e la sua caratura criminale andavano ben al di là della forma.

I fatti che si sono sinteticamente descritti in attesa della loro analisi compiuta contribuiscono in maniera significativa al giudizio di attendibilità, posto che grazie ad essi è possibile comprendere - in *"linea prospettica, come le chiamo io, un'altra tematica e dinamica"* - il reale patrimonio conoscitivo di VALERIO, la razionalità del suo racconto successivo in ordine ai temi del processo, alle loro dinamiche storico-criminali, alla fitta trama di rapporti personali, alle strategie attuate e, non da ultimo, alla scelta di collaborare con la giustizia. Il giudizio di credibilità passa anche dunque lungo la storia criminale del VALERIO che, come visto, si sovrappone in gran parte con quella dell'insediamento dell'associazione 'ndranghetista di Cutro a Reggio Emilia.

VALERIO è, come visto, un 'ndraghetista della prima ora. Allontanatosi dalla Calabria per sfuggire alla 'ndrangheta ne è diventato parte integrante, guadagnandosi fama e rispetto grazie alla sua azione e alla sua capacità di comprendere le situazioni, i personaggi e le trame di cui si è reso fautore e partecipe. La sua abilità strategica e la sua determinazione, dimostrata con i fatti, con il successo nel mondo del traffico degli stupefacenti, con le fughe dalle Forze di Polizia, con le azioni omicidiarie e la resistenza ad attentati veri o programmati, lo hanno reso una pedina importante nello scacchiere di GRANDE ARACRI Nicolino che, per questo, se lo ingraziò. Per queste ragioni, che vanno ben al di là del grado formale ottenuto, il patrimonio conoscitivo di VALERIO Antonio è smisurato e di prima qualità, in quanto protagonista diretto della affermazione del predominio del sodalizio "oggi imputato" e custode dei suoi primordiali esordi, che affondano le radici in un passato che il collaboratore ha dimostrato di padroneggiare perfettamente, tracciando coerentemente le linee del suo sviluppo in chiave storica e dinamica.
In questo senso è ampiamente rassicurante il linguaggio utilizzato per descrivere simboli, riti, incontri (veri e propri summit mafiosi), organizzazione e ruoli, sintomo di un'effettiva e precisa conoscenza del mondo 'ndranghetista e di una inveterata militanza nello stesso, e non certo frutto di un artificioso studio a tavolino.

E' proprio la perfetta conoscenza della 'ndrangheta a spingere VALERIO a collaborare. Di fronte agli sviluppi del dibattimento che lo hanno messo di fronte alla forza delle prove a suo carico, VALERIO, per quanto possa avere fatto un lucido calcolo utilitaristico, ha comunque colto l'occasione per recidere ogni vincolo con la 'ndrangheta che, se da un lato, gli aveva dato ricchezza, fama e prestigio criminale, dall'altro lo aveva costretto a vivere faticosamente, sempre sul crinale scivoloso e pericoloso di strategie, tradimenti, inganni, conflitti, odi personali e vendette. Per la 'ndrangheta era stato quasi ucciso, e per la 'ndrangheta aveva inflitto morte e sofferenze. La 'ndrangheta lo aveva privato in giovanissima età del padre, segnandolo nel profondo, costringendolo a scelte che, forse, non avrebbe compiuto.
E' per tutto ciò che VALERIO decide di collaborare, non mero calcolo di utilità; lo dice più volte nel corso delle sue dichiarazioni. Anche laddove non lo afferma espressamente, si coglie comunque il senso della sua elaborazione interiore, in termini di rifiuto di quel mondo e dei suoi "non valori".

All'oggettivo spessore delle ragioni che sorreggono la genesi della collaborazione, corrisponde la genuinità delle sue propalazioni.
Il suo esame nell'ambito del presente dibattimento comincia il 26.9.2017, dunque a pochissime settimane dall'inizio della corposissima collaborazione, avvenuta sul finire del luglio di quell'anno; non vi è dunque spazio per aggiustamenti o ripensamenti artificiosi.
Egli si è dichiarato immediatamente responsabile di tutti i reati contestati, compreso il delitto associativo, dando così preliminare conferma dell'esistenza della associazione mafiosa radicata sul territorio reggiano. Nel corso della collaborazione ha poi confessato una serie infinita di fatti, anche costituenti reato, che lo hanno visto coinvolto e ai quali fino a quel momento era rimasto estraneo. Tra questi, su tutti, l'omicidio di RUGGERO Giuseppe. Una confessione che gli è valsa la condanna a otto anni di reclusione in sede di giudizio abbreviato previo riconoscimento dell'attenuante della efficace collaborazione (cfr. produzione

11.10.2017). Già altra Autorità giudiziaria, dunque, ha riconosciuto l'attendibilità del VALERIO. Egli ha inoltre confessato il tentato omicidio di Nino D'Angelo e il favoreggiamento personale di BELLINI dopo che costui aveva ucciso un ragazzo e ne aveva feriti altri due. Ma la attività criminosa commessa e confessata è smisurata, esponendolo anche al rischio di una valutazione a lui sfavorevole in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p. VALERIO, inoltre, sa che mentire o dire mezze verità lo sottoporrebbe, una volta fuori dalla protezione dello Stato, al rischio di essere braccato nuovamente dal gruppo, questa volta senza scampo. VALERIO conosce troppo bene la forza e la violenza della 'ndrangheta per poter scherzare con essa.

VALERIO è indubitabilmente dotato di intelligenza criminale, ma anche solo ipotizzare che egli abbia imparato a memoria la mole smisurata di dati probatori orali e documentali - basterebbe il solo numero delle intercettazioni ed il loro contenuto - e li abbia gestiti artificiosamente, significherebbe attribuirgli doti mnemoniche straordinarie e capacità di elaborazione teatrale non comuni.
D'altro lato, nelle sue propalazioni sono tutt'affatto che rari i casi in cui ha ammesso di non ricordare i fatti o di averli appresi in dibattimento evitando di confondere quanto appartenente alla sua conoscenza diretta (*q de relato*) e quanto appreso nel processo.
Uno per tutti: VALERIO ha dichiarato di non conoscere nulla dell'affare Sorbolo, come noto un affare fondamentale della cosca (cfr. capo 83), e non ha avuto timore di dirlo. Allo stesso modo, ad esempio, non ha temuto di dire di avere appreso della vicenda delle armi di IAQUINTA in dibattimento così come degli esiti dell'estorsione ai danni di Menozzi Dimitri (cfr. capo 59) o, ancora, della vicenda Metalma (Capi 78 e ss e posizione CRIVARO, Cap XIII). Ma gli esempi, qui condotti sul piano generale e quello particolare, potrebbero continuare. Non solo. Nel racconto di VALERIO si apprezzano anche talune difformità dalle costruzioni d'accusa fino a quel momento sostenute dalle prove portate dal Pubblico Ministero. Un esempio su tutti: l'incendio ai danni di COLACINO Michele (cfr. capo 11), che fino a quel momento i testimoni di polizia giudiziaria e l'accusa avevano ricondotto alla "scomunica" di VILLIRILLO da parte del GRANDE ARACRI e all'avvertimento "notificato" a tutti coloro che gli gravitavano intorno, è stato riportato nel suo alveo naturale, andando così a ridimensionare la valenza di un episodio ritenuto, in tesi d'accusa, fondamentale nelle dinamiche associative.
In altri termini, VALERIO non si appiattisce sulle prove, ma racconta i fatti come emergenti dal suo ricordo, ove esistente, senza mai confondere il piano di quanto riconducibile ad esso e di quanto appreso successivamente in dibattimento.

VALERIO inoltre, arricchisce le prove raccolte fornendo una serie impressionante di dettagli tutti coerenti tra loro che non solo contribuiscono a fare luce sui fatti, ma sui quali si espone, mettendo in gioco la sua credibilità, in quanto spesso suscettibili di verifica. In questo senso indica soggetti prima non considerati, li colloca nello spazio e nel tempo in relazione alle singole vicende, indica parentele e connessioni fattuali e personali prima non emerse. L'affare Oppido è ancora una volta emblematico. Anche sotto tale profilo la genuinità del suo racconto è salva.

Nella massima parte dei casi VALERIO racconta fatti di cui è a conoscenza diretta; la sua conoscenza *de relato* è limitata a specifici casi, soprattutto perché ciò che apparentemente gli deriva da una conoscenza indiretta, in realtà fa parte di un patrimonio conoscitivo del gruppo criminoso in ordine a fatti di interesse comune e che, in quanto tale - come visto nell'analizzare i principi che presiedono la materia - è direttamente utilizzabile, salve le verifiche in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca davvero oggetto di patrimonio conoscitivo comune, in aggiunta ai riscontri individualizzanti richiesti.

Non v'è alcun dubbio che la testimonianza di VALERIO, come quella di molti altri testimoni di questo processo, sconti il limite di difficoltà espressive, che pure il collaboratore ha tentato di colmare, talvolta facendo sfoggio di un eloquio forbito e di espressioni divenute "simbolo" della sua deposizione.
Ciò non toglie che la qualità intrinseca del suo racconto sia di esemplare bontà. Ogni sua dichiarazione è caratterizzata, proprio per la sua genuinità, da una straordinaria quantità di dettagli che rendono spesso il racconto vivo, scolpendolo sulla carta. VALERIO li ripete e ne aggiunge, dominato dalla preoccupazione di non dimenticare nulla e di mettersi in "sfida" sotto questo aspetto, non temendo di trovare smentita (cfr. infra).
La mole delle prove portate dalla accusa al termine della sua deposizione gli hanno dato ragione, laddove è stato materialmente possibile trovarle.
Per questo incessante fluire di informazioni, è a tratti è difficoltoso seguire le sue propalazioni, in quanto espressione di un vorticoso fluire di un autentico ricordo lungo decenni e che il VALERIO è desideroso di disvelare. Una volta messe sui verbali, tuttavia, esse sono riconducibili ad unità, e riordinabili logicamente e coerentemente secondo dettami che il fluire improvviso del ricordo non consente al VALERIO di organizzare.
In questo fiume di ricordi VALERIO riferisce anche molti dati irrilevanti per la dimostrazione dei fatti e che, tuttavia, valgono a confortare il giudizio di credibilità, se non altro perché riferiti in coerenza rispetto ai temi centrali e sui quali VALERIO sembra chiedere, come visto, una verifica, spesso ottenendola anche grazie alla rilettura e alla correlazione di prove già esistenti o acquisite (ancora una volta emblematico Affare Oppido). Entro questi limiti la mole immensa dei dati riferiti può essere utilizzata dal Tribunale.

Il controesame è una tempesta di domande, sottili, anche argute, alle quali il collaboratore ha sempre risposto con precisione e in modo dettagliato, confermando costantemente il suo racconto, spesso anzi arricchendolo di altri dettagli. In tal modo anche il controesame ha contribuito, nel suo insieme, a fare emergere il giudizio di attendibilità intrinseca, garantita dalla completezza delle risposte a tutte le domande che la difesa ha ritenuto opportuno porre per scandagliare l'attendibilità del collaboratore. VALERIO si è altresì serenamente sottoposto al confronto con un imputato, CRIVARO Antonio, rispondendo coerentemente e con costanza rispetto alle precedenti dichiarazioni alle domande postegli dal Tribunale e dal difensore per saggiare la sua credibilità e l'assenza di astio nei riguardi di quell'imputato. Si è trattato di un ulteriore, utile, banco di prova per il giudizio di attendibilità, dal quale il VALERIO è uscito indenne (cfr. Cap. XIII).

Si diceva che all'esito della audizione – alle udienze del 14.11.2017 e del 20.11.2017 - è stata prodotta dalla accusa una mole di documenti riscontranti non solo il percorso dichiarativo del VALERIO nei suoi passaggi storici, ma anche in relazione agli accadimenti più vicini nel tempo e concernenti l'intero patrimonio di conoscenze del collaboratore. Il rinvio è d'obbligo nella impossibilità di una compiuta elencazione e descrizione. Nel corso dell'udienza del 14.11.2017 l'accusa ha comunque portato alcuni elementi significativi a sostegno della credibilità del VALERIO, legata anche a dettagli su cui, egli, come detto, si è messo a confronto non temendo smentite. In ordine ad essi ha riferito il Maresciallo Costantino; essi si vanno ad aggiungere a quelli riferiti e a quelli che si esporranno in ordine all'affare Oppido (cfr. Cap. XIII)[44].

---

[44] E così:

- attraverso gli accertamenti esperiti tramite i Carabinieri di Reggio Emilia è stata identificata la persona che VALERIO ha indicato come Maresciallo Tancredi che si trovava in compagnia di Nino D'Angelo al momento del tentato omicidio consumato ai suoi danni. Si tratta di Tancredi Sante, nato a Roma il 31 agosto del '31. Dalle informazioni comunicate dal Comando Provinciale di Reggio Emilia si è appurato che il Tancredi era un Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri collocato in congedo per malattia il 10 ottobre del '79, poi deceduto il 2 ottobre del 2015. Risulta da informazioni dei Carabinieri che il Sottufficiale, dopo il congedo, fosse solito frequentare pregiudicati di Montecchio Emilia non meglio indicati, oltre che ambienti in cui era diffusamente, notoriamente diffuso l'uso di stupefacenti ed il gioco di azzardo. Questa condotta venne stigmatizzata in maniera particolare nella nota 6239/82-1 del 23 marzo 1982, prodotta dal Comando Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia. Nota dalla quale *"si legge che la figura del Sottoufficiale era da ritenersi relativamente compromessa ed oggetto di continui sfavorevoli commenti tra la popolazione." Queste notizie che erano state poi riprese anche nella successiva nota 073284/3-6 del 3 marzo '84* dell'allora Gruppo Carabinieri di Reggio Emilia. Presso l'ufficio tecnico del comune di Montecchio Emilia, sono state acquisite due pratiche edilizie a nome del predetto Tancredi. *Una è una concessione edilizia, la nr. 593 del 31 agosto 1981, protocollo 4016 ed è relativa alla costruzione di civile abitazione in Via Mazzini, ora Strada San Polo nr. 1/A. Inizio dei lavori 24 maggio 1982, fine lavori 23 maggio 1985. La seconda pratica edilizia è una concessione in sanatoria, un condono edilizio, il nr. 21 del 10 ottobre del '90, protocollo 9411, relativa alla costruzione di locale ad uso garage in Strada San Polo nr. 1/A. Allora, gli ulteriori accertamenti non hanno permesso di conoscere quali fossero state le ditte incaricate da Tancredi per l'esecuzione dei lavori, in quanto la concessione nr. 593 erano lavori eseguiti in economia e come dicitura, diciamo, riportata nella denuncia di inizio lavori sottoscritta dallo stesso GIGLIOli e anche per il condono edilizio non era indicata la ditta esecutrice dei lavori. In realtà, diciamo, l'impiego lavorativo del collaboratore, quindi di VALERIO, presso il cantiere alle dipendenze della ditta VERTINELLI, trova diciamo conferma dagli accertamenti svolti presso la banca dati dell'Inps e cioè, VALERIO Antonio risulta essere stato occupato nel periodo che va dal dicembre del 1984 e poi nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio del 1985 presso la ditta VERTINELLI Palma. Quindi, diciamo che il lasso di tempo in cui VALERIO è stato impiegato presso la VERTINELLI è assolutamente compatibile con il periodo finale di esecuzione dei lavori, diciamo, della concessione edilizia del 593, la prima, del 31 agosto dell'81. L'impiego dei VERTINELLI nel cantiere, inoltre, troverebbe anche riscontro in una intervista rilasciata il 1° di ottobre del 2017 dal legale della famiglia dell'ex Sottoufficiale, diciamo, intervista nel corso della quale si ammette chiaramente che VERTINELLI lavorò in quel cantiere per l'intonaco e i pavimenti. Per cui vi è una coincidenza, anche relativamente a questa affermazione, proprio anche del periodo lavorativo prestato da VALERIO presso l'impresa VERTINELLI nel momento, nella fase finale delle lavorazioni della prima concessione edilizia "*

- quanto al rilascio di una carta di identità falsa nel periodo della latitanza, ottenuta in Calabria, dagli atti relativi all'arresto operato a carico di VALERIO proprio nell'ottobre del '91 nella località Lido è stato accertato che VALERIO era in possesso di questa carta d'identità contraffatta, con i dati di Ruberto Vincenzo indicati dettagliatamente nei verbali ma recante la foto di VALERIO. C'è anche il numero, rilasciato dal comune di Mesoraca in data 31 gennaio del '91 (cfr. produzione).

- nel parlare dell'azione che aveva precedentemente condotto all'arresto di VASAPOLLO Nicola, VALERIO ha parlato del sequestro del telefono affermando che, in realtà, era stato sequestrato a carico di VASAPOLLO ma

l'effettivo titolare, invece, era lui. Il telefono esiste ed era stato effettivamente sequestrato. Trattasi di un telefono cellulare, marca Sip, un micro TAC di colore nero.

- a conferma della attività di spaccio e dell'arresto subito nel 1992 sono stati acquisiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia l'informativa di reato dell'epoca (nr. 559/2 di protocollo, del 30 settembre del '93) relativa all'arresto in flagranza di reato a carico di VALERIO Antonio e di un altro soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti accertati in Reggio Emilia il 29 settembre del '93.

- per il tramite della Questura di Bologna e di Reggio Emilia, è stata acquisita svariata documentazione relativa al tentato omicidio di VALERIO da parte del BELLINI. Tra tutta la documentazione, è stata rinvenuta una annotazione di indagine datata 4 maggio del '99 firma del Dott. Raffaele Grassi del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, nella quale si mette in evidenza come fossero state acquisite informazioni confidenziali relativamente al tentato omicidio di VALERIO Antonio, informazioni dalle quali affiorava la responsabilità di Paolo BELLINI. Vi è poi un'altra annotazione di indagine che reca la medesima data e la stessa firma quindi del Dott. Grassi, con la quale invece viene verbalizzato il fatto che per motivi di opportunità non era stato possibile escutere formalmente il VALERIO, il quale però, per le vie brevi, aveva rappresentato di non aver riconosciuto l'attentatore. Il dato relativo alla confidenza formulata rispetto all'effettivo autore del tentato omicidio, è riscontrato parzialmente nella prima annotazione, laddove si parla di un'informazione confidenziale nella quale si riporta il nome di BELLINI quale autore del tentato omicidio. La documentazione ricordata dal maresciallo Costantino, acquisita agli atti, riporta pure un colloquio confidenziale con Antonio DRAGONE che, evidentemente allo scopo di liberarsi del BELLINI per il tramite della giustizia, indica univocamente il BELLINI come autore del delitto, informazione in possesso dello stesso VALERIO

- parlando del progetto omicidiario di Arabia Salvatore, detto Petti Palumba, VALERIO ha fatto riferimento al fatto che costui doveva essere ucciso perché aveva dei legami di parentela con DRAGONE e che la sorella aveva prima sposato DRAGONE Salvatore e dopo il suo decesso, il fratello Raffaele. In effetti risulta che Arabia Rosaria, sorella di Arabia Salvatore si è legata in matrimonio a Cutro con entrambi i figli di DRAGONE Antonio classe '43, precisamente il 12 di ottobre del 1985 con DRAGONE Salvatore classe'67, deceduto a Carpi nel '91 e il 1° di agosto del '94 con DRAGONE Raffaele classe '68, poi assassinato a Santa Severina il 31 agosto del '99. Su questo aspetto VALERIO ha dichiarato che per quanto riguarda le seconde nozze sarebbe stato richiesto a GRANDE ARACRI Nicolino di fare da compare di nozze. GRANDE ARACRI avrebbe rifiutato di accettare questo invito, anche perché, era l'inizio della contrapposizione fra . DRAGONE e i GRANDE ARACRI. Tuttavia, è stato acquisito proprio l'atto di matrimonio dal quale si evince che DRAGONE Raffaele e Arabia Rosaria hanno contratto matrimonio alla presenza dei testimoni GRANDE ARACRI Nicolino e Mauro Giuseppina

- a riscontro di quanto dichiarato da VALERIO nell'udienza del 3 ottobre del 2017, relativamente all'iniziale vicinanza tra BRESCIA Pasquale e il gruppo di DRAGONE Antonio classe '43 è stata rinvenuta una nota (nota finale nr. 189/1-146 del 12 giugno del 2013) significativa nel suo capitolo 1: "*In particolare, a quanto riportato nel capitolo 1 che trattava l'inquadramento storico della presenza della 'ndrangheta cutrese in Emilia. In questo capitolo facevamo riferimento, diciamo, a degli interventi dell'associazione a tutela di alcuni imprenditori ritenuti fedeli. Particolarmente significativo per noi, tant'è che la ricostruiamo e la inchiodiamo all'interno di questo capitolo, è la sequenza di telefonate che si erano susseguite in seguito all'incendio di un muletto telescopico subito da BRESCIA Pasquale, avvenuto all'interno del cantiere della International Costruzioni S.r.l di cui era titolare. Proprio in relazione all'incendio di questo muletto, BRESCIA si era rivolto a a Silipo Antonio, il quale a sua volta aveva chiesto l'intervento di Antonio DRAGONE facendogli presente la faccenda. È interessante, dicevamo, è uno stralcio di una conversazione che noi abbiamo riportato in quella nota che ho citato, nella nostra nota finale che ho citato all'inizio, nel corso del quale praticamente si parla di BRESCIA Pasquale, dice: "Pasquale BRESCIA, il cosruttore, e gli hanno fatto a lui nemmeno i cani, è un cristiano a posto e vi conosce a voi, l'avete visto che è venuto a trovarvi" DRAGONE accettava di parlare con BRESCIA e alle 11:08 sempre del 3 marzo del 2004, DRAGONE riconfermava Silipo anche per avere conferma sull'identità del danneggiato. Alle 12.47 Arabia Giuseppe riferiva che l'autore dell'incendio secondo le sue ricerche era Robertichio, identificato in TURRA' Roberto. Le successive telefonate che poi noi riportiamo nella nostra nota, confermavano l'incontro fra DRAGONE Antonio classe '43 e BRESCIA Pasquale, il cui arrivo a Cutro veniva comunicato alle 19.12 del 5 marzo 2004 da Silipo Antonio a DRAGONE Antonio classe '86. Silipo riferiva che BRESCIA era giunto a Cutro e che poi aveva fretta di dover ritornare, quindi avrebbe voluto, diciamo, sbrigare in fretta la questione. Per altro, su questo episodio dell'incendio ha riferito anche il 22 di settembre del 2017 anche il Sostituto Commissario Carazza, qua in udienza, diciamo relativamente a questo aspetto* "

Le propalazioni accusatorie ed etero accusatorie del VALERIO sono poi perfettamente inserite all'interno dell'articolatissimo, smisurato, quadro probatorio acquisito. Non è qui possibile ripercorrere i molteplici singoli segmenti di questa complessiva sovrapponibilità, rimessa al successivo sviluppo della motivazione.
Una volta ribadita l'impossibilità di un artificioso dominio mnemonico della moltitudine incontrollabile delle prove, preme evidenziare un altro dato, sarebbe a dire l'assenza di qualsiasi sospetto di artificioso aggiustamento delle sue dichiarazioni con quelle degli altri collaboratori in attuazione di una subdola strategia di congiura.
Per quanto interessa, partendo dai collaboratori storici, prima di lui ha parlato BELLINI Paolo, che ha raccontato i fatti sino al punto in cui egli è stato in grado di riferire Fino a questo momento VALERIO ha sostanzialmente confermato il racconto del BELLINI, ma non si tratta di mera conferma, quanto di una descrizione completa di quegli stessi fatti ai quali il VALERIO aggiunge una quantità smisurata di dettagli, nemmeno paragonabile a quella fornita da BELLINI che, peraltro, a tratti viene corretto dal VALERIO che, anche sotto tale profilo, dimostra di dominare il suo racconto senza appiattirsi in una artificiosa descrizione mnemonica di quanto già appreso in dibattimento, che certamente poteva essere per lui meno rischiosa L'esempio va al tentato omicidio di SARCONE Nicolino che BELLINI aveva "c infuso" con Villirillo.
Dopo di lui ha parlato CORTESE Angelo Salvatore le cui dichiarazioni – già ampiamente ritenute attendibili da molte altre Autorità Giudiziarie, secondo un giudizio confermato in questa sede - si intrecciano perfettamente con quelle di VALERIO e di BELLINI. VALERIO descrive i fatti già riferiti dal CORTESE, tuttavia aggiungendo, anche in questo caso, una miriade di fatti e circostanze che costui non poteva conoscere, in tal modo fornendo una descrizione oltremodo dettagliata e integrale di una stessa vicenda vista e raccontata da diversi punti di vista. In tal modo, come già osservato, i due racconti si fondono perfettamente, riscontrandosi reciprocamente escludendo ogni possibilità di "aggiustamento", né da parte del CORTESE che ancora non aveva ascoltato in aula la versione del VALERIO e ha riferito solo ciò di cui era a conoscenza, né del VALERIO che ha aggunto una miriade di particolari che solo lui poteva conoscere e che peraltro lo hanno condotto anche alla condanna per omicidio. V- poi evidenziato che il racconto di VALERIO è aggiornato all'attualità, mentre il racconto di CORTESE si ferma al 2008.

Il timore di un artificioso e concordato aggiustamento delle dichiarazioni rese dai collaboratori "nuovi", GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore è, parimenti priva di qualsiasi fondamento.
E' vero che i loro racconti si fondono e si combinano tra loro. Ciò ovviamente non basta per fondare il sospetto di una "congiura".
Innanzitutto vi è il dato temporale: GIGLIO ha iniziato la sua collaborazione ben prima di quella degli altri due, sottraendola al rischio, anche remoto, in assenza del benchè minimo sospetto, di un accordo pregresso. Quella di MUTO è successiva a quella di VALERIO. Anche in questo caso la sovrapponibilità delle rispettive dichiarazioni quale frutto di un

- è stata esibita e prodotta la fotografia del taglio sul pollice di VALERIO a dimostrazione del rito di affiliazione dopo la formale ritualizzazione.

convergente mendacio è ipotesi del tutto astratta, priva di qualsiasi appoggio dimostrativo, anzi, contraddetta dalle prove acquisite.
VALERIO e MUTO, così come GIGLIO, laddove non forniscono informazioni appartenenti al flusso circolatorio delle notizie comuni del gruppo – e per questo inevitabilmente identiche – offrono al Tribunale dichiarazioni concernenti gli stessi fatti, ma ciascuno di loro lo fa dal proprio punto di vista prospettico.
GIGLIO Giuseppe è uno dei motori economici del sodalizio, un imprenditore "immacolato" che si occupa di "economia e finanza", mentre VALERIO e MUTO sono due uomini di "azione" che si occupano di "agire" ancorchè principalmente nel campo della falsa fatturazione. I tre operano anche in ambiti territoriali diversi e hanno intessuto relazioni personali differenti all'interno e all'esterno del gruppo. MUTO, addirittura opera principalmente nella bassa Lombardia, sotto la direzione di LAMANNA Francesco Per questo, inevitabilmente, essi vedono, vivono, ascoltano e recepiscono i fatti in maniera differente e li versano nel dibattimento per come li hanno vissuti, visti, ascoltati o per come gli sono stati riferiti. Le loro propalazioni, perciò, sono differenziate e talvolta arricchite da specifici aspetti spesso ignoti agli altri due dichiaranti o ritenuti irrilevanti dal loro punto di vista. Ciascuno di loro dimostra, poi, maggior conoscenze nei rispettivi campi e territori di azione, spesso ignoti agli altri. E' così che, ad esempio, le vicende che coinvolgono Gangi Giovanni raccontate da GIGLIO sono poi riferite sul versante "cremonese" da MUTO, che pure conosce Gangi ma per altri aspetti, sia pure collegati tra loro e legati alla falsa fatturazione. E così che VALERIO e MUTO disvelano compiutamente l'affare Oppido ma ciascuno per le rispettive, indipendenti, conoscenze. Ancora, differenti sono le propalazioni rese da VALERIO, GIGLIO e MUTO in merito alla complessa vicenda di cui al capo 48, e che aveva condotto ad un grave conflitto all'interno del sodalizio.
Gli esempi potrebbero continuare a lungo.
In questa sostanziale convergenza non mancano gli aspetti di divergenza. Emblematico l'apporto probatorio fornito da GIGLIO e VALERIO in relazione al capo 53, risoltosi in due racconti divergenti su una vicenda significativa del processo anche in relazione all'imputato BIANCHINI. L'analisi della divergenza, e dei suoi limiti, è rimessa alla apposita sede; qui preme rimarcare che anche sotto tale aspetto può apprezzarsi l'indipendenza e l'assenza di artificiosi aggiustamenti delle dichiarazioni dei due collaboratori.
Va inoltre sottolineato che GIGLIO, VALERIO e MUTO certamente sanno l'uno dell'altro, si conoscono tra loro - addirittura VALERIO e MUTO sono lontani parenti - ma non constano rapporti personali di tale solidità da andare oltre la mera occasionalità nell'interesse del sodalizio.

E' per tutte queste ragioni che le loro dichiarazioni, sostanzialmente convergenti sui punti comuni in ordine ai quali hanno riferito, presentano il carattere della autonomia, della originalità ed indipendenza reciproca, tali da escludere qualsiasi fraudolenta concertazione. Allo stesso tempo, le discordanze sono comunque fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia che è normale attendersi in dichiarazioni così corpose.

In conclusione, anche rispetto al collaboratore VALERIO Antonio il Tribunale non nutre dubbi in ordine alla sua affidabilità dichiarativa.

4.3 MUTO Salvatore

MUTO Salvatore ha iniziato il percorso di collaborazione il 2.10. 2017.

Il suo esame nel presente dibattimento ha preso avvio all'udienza del 20.11.2017.

La sua storia criminale è parzialmente differente da quella degli altri collaboratori di giustizia, in quanto pur vantando rapporti parentali con soggetti appartenenti alla 'ndrangbeta, fintanto che era rimasto a vivere in Calabria ne era rimasto estraneo.

Negli anni '90 suo zio Muto Santino era stato arrestato per avere partecipato ad un sequestro di persona con esponenti della 'ndrangheta di Vibo Valentia. Era il direttore della banca e "*fece passare*" i soldi del sequestro nella banca di Cutro. Per questo motivo fu arrestato e poi condannato. Una volta uscito dal carcere, venne avvicinato da Francesco LAMANNA, Nicolino SARCONE, ARABIA Salvatore, detto Petti i Palumba, e GRANDE ARACRI Nicolino. In questo periodo subì l'incendio di un'autovettura e fu destinatario di un atto intimidatorio perpetrato con una bomba carta. Le ragioni della ritorsione, dello "sfregio" erano da ricondurre al fatto che egli si era rifiutato di emettere un assegno in favore di SARCONE Nicolino, che decise pertanto di dare mandato per quegli attentati. Esecutore materiale ne fu TURRA' Roberto: "*mandarono a quell'epoca usavano quasi sempre in questi fatti ero TURRA' Roberto, nonché un mio parente, mio cugino*". Lo screzio poi si ricompose nel senso che venne considerato come un fraintendimento, ma ciò richiese l'intervento, in difesa di Santino, della famiglia DRAGONE, che lo riconosceva come una "*persona d'onore*", poiché aveva subito un periodo di carcerazione. Tutto ciò era noto all'interno della famiglia del collaboratore, che lo venne a sapere dagli zii: i fratelli TURRA', Roberto, Salvatore e Giuseppe, figli di Tommaso (che fu ucciso) sono, infatti, parenti del MUTO, perché la loro madre è sorella del nonno del collaboratore.

MUTO Santino portava "la maggiore" era cioè un soggetto che aveva militato nella 'ndrangheta e si era negli anni poi ritirato "in buon ordine" acquistando una sorta di ruolo di consigliere, venendo interpellato per sentire il suo parere di "saggio" laddove ve ne fosse stata necessità.

Un altro zio, Muto Tommaso, padre degli imputati MUTO Antonio cl. '78 e di MUTO Luigi cl. '75 era un soggetto conosciuto nell'ambiente 'ndranghetistico e dalle "*persone di vecchio stampo 'ndranghetistico*", perché era colui che curava i rapporti e le amicizie con Nino Bianco di Vibo Valentia.

Il ramo familiare di appartenenza di MUTO, è quello della famiglia denominata dei "Pipini".

Fintanto che visse in Calabria, MUTO non faceva parte della 'ndrangheta, né aveva commesso delitti per essa. L'unico suo contributo fu quello di fare volantinaggio a sostegno della campagna elettorale di un candidato di Forza Italia alle elezioni politiche all'epoca del primo governo Berlusconi, essendo ben noto l'accordo tra gli esponenti della 'ndrangheta del paese e gli esponenti di quella fazione politica candidati alla Camera dei Deputati o al Senato. Ed invero, CIAMPA' Tonino, detto Coniglio, che in quel periodo "comandava" Cutro per investitura dei DRAGONE si attivò per aggregare i voti della 'ndrangheta in favore di quella fazione politica.

Il passaggio alla 'ndrangheta di MUTO Salvatore coincise con la sua salita al nord, dove si stabilì nel settembre 1996. Qui dapprima lavorò onestamente, come intonacatore. Conosceva la famiglia LAMANNA, molti dei cui componenti si trovavano già al nord da tempo tra

Castelvetro Piacentino e Cremona. MUTO lavorò onestamente fino all'operazione "*GRANDE DRAGO*" che portò Francesco LAMANNA ed altri in carcere. Quando LAMANNA venne scarcerato, tra quest'ultimo e il collaboratore si sviluppò una maggiore confidenza tramite un suo amico di infanzia, tale Scipitano Mario. LAMANNA iniziò a spiegare al collaboratore il funzionamento del sistema della falsa fatturazione. Fece qualche truffa con Scipitano e insieme a lui fece da intermediario nella vendita di alcuni appartamenti e terreni, sempre con il sostegno di LAMANNA. Fu proprio LAMANNA a presentare MUTO alla consorteria, "*mi fece conoscere altri e anche io portai altre persone nella nostra consorteria. È tutto poi un meccanismo che si allargava a macchia d'olio*". MUTO entrò così in contatto con SARCONE, DILETTO, GUALTIERI Antonio, VALERIO Antonio (che già conosceva perché lontani parenti), BLASCO Gaetano - quest'ultimo appartenente alla 'ndrangheta "*in quanto è parente di LAMANNA e perché ha avuto, diciamo, suo fratello era un braccio armato del GRANDE ARACRI Nicolino*" – i cugini MUTO Antonio cl. '78 e MUTO Luigi. Alcuni di loro erano ritualmente battezzati; era LAMANNA a riferirglielo distinguendo tra quelli che aveva battezzato lui da quelli che erano stati battezzati da altri.: "*Me lo indicava LAMANNA, quando mi presentava le persone LAMANNA mi diceva... quando mi diceva. "Questo l'ho fatto io", vuol dire che l'aveva battezzato lui. Quando invece mi presentava uno che non era stato battezzato, diceva. "Questo è dei nostri"*.

MUTO ebbe anche stretti rapporti con i fratelli VETERE, soggetti appartenenti alla 'ndrangheta sin dai tempi dell'operazione *GRANDE DRAGO*. VETERE Rosario aveva rapporti con LAMANNA da vecchia data, così come suo cognato Gino Lerose. Esisteva, infatti, un gruppo operante nel piacentino che, attraverso MUTO Salvatore, faceva riferimento a LAMANNA. VETERE Pietino, grazie agli stretti rapporti con MUTO si rapportava a costui che poi riferiva a LAMANNA. Il gruppo piacentino era costituito dai fratelli VETERE, MUTO Rocco, MUTO Luigi detto "Rocco Cignato", Crivaro Gaetano, Crivaro Antonio, CAVEDO Maurizio, persona di fiducia di "Rocco Cignato". VETERE Rosario e Lerose Luigi detto "Gino" – cioè il cognato di Vetere Rosario – sono zii di Villirillo Romolo.

Al consolidamento del rapporto con LAMANNA e all'ampliamento delle conoscenze e dei rapporti con gli esponenti della 'ndrangheta corrisponde l'inizio della attività illecita; con loro MUTO iniziò a commettere truffe, estorsioni, riciclaggio e, sistematicamente, falsa fatturazione.
MUTO Salvatore non è mai stato formalmente battezzato ma appartiene alla 'ndrangheta in quanto membro effettivo avendone condiviso obiettivi, metodi ed azioni, partecipando alle stesse come "*uomo di fiducia di Francesco LAMANNA*". Per appartenere alla 'ndrangheta "*non c'è proprio bisogno di essere affiliato con un rito. Bastava che tu avevi il benemerito di un capo dicendoti: tu voi là se parli a nome mio, tu sei..., appartieni a noi*" . Grazie alla approvazione del LAMANNA, MUTO poteva spendere il nome del capo: partecipare alle riunioni su suo mandato e parlare in sua vece. Questo suo potere era cosa nota all'interno dell'associazione.

Sin dalla prima risposta MUTO ha messo in chiaro che la sua scelta di collaborare con la giustizia è maturata della volontà di allontanarsi delle dinamiche associative e dagli

appartenenti al sodalizio. Nel controesame ha ribadito il concetto, dove ha puntualizzato che la recente morte del padre, avvenuta nel febbraio del 2017, lo aveva indotto già ad una profonda riflessione sul senso da dare alla sua vita così come condotta sino a quel momento.
Il 21.9.2017, quindi pochi giorni prima dell'inizio formale del suo percorso collaborativo, MUTO è stato condannato, nel parallelo processo "Pesci" celebratosi a Brescia, alla pena di 18 anni di reclusione. Tuttavia, il personale calcolo utilitaristico, quand'anche tenuto a mente dal MUTO, non elide la apprezzabilità delle ragioni che lo hanno indotto a rimeditare sulla sua vita e, quindi, a collaborare con la giustizia fornendo il suo contributo genuino, sincero e completo alla giustizia. MUTO sa che collaborare significa mettere a repentaglio la vita dei figli e della moglie, eppure ha deciso di collaborare perché continuare a vivere come aveva fatto sino a quel momento, e con il peso di non potersi liberare, non aveva per lui più alcun senso, tanto sarebbe valso morire: *IMPUTATO MUTO S. – Quello che gli dico al Pubblico Ministero è questo: "Aiutatemi a liberarmi perché io...", infatti non ne ho parlato nemmeno con la mia famiglia, ho fatto tutta una decisione mia, in quanto io..., si stava continuando a fare quello che non si doveva fare e non volevo più appartenere alla 'Ndrangheta, poi, ho detto io, quando..., svuoto il sacco di quello che è a mia conoscenza, quello che ho fatto, l'importante è che non facciano del male alla mia famiglia, mi potete pure mettere ad un muro e fucilare, perché non ha più senso vivere in questo maniera.*

MUTO Salvatore ha così ha rotto il muro di omertà e i legami con la sua storia criminale, trovando la forza non solo di raccontare la sua vita e di confessare i suoi crimini, ma anche di parlare del sodalizio emiliano prima dell'operazione *AEMILIA* e dopo le catture dei suoi esponenti, raccontando fatti e dettagli che hanno permesso di disvelarne la concreta perpetuazione anche all'interno del carcere da dove, peraltro, venivano tirate le fila delle strategie processuali e dei comportamenti volti ad inquinare le prove. MUTO, in definitiva ha deciso di abbandonare e disconoscere le regole della 'ndrangheta, per sottoporsi alla forza delle leggi dello Stato, che ha riconosciuto come unica autorità.

MUTO Salvatore non è un 'ndranghetista della prima ora come VALERIO Antonio. Tuttavia il suo patrimonio conoscitivo non è da sottovalutare. MUTO, infatti, da giovane estraneo alla 'ndrangheta ma con legami parentali che attingono in quel mondo criminale, è salito al nord dove è stato accolto sotto l'ala protettrice di LAMANNA Francesco, il padrino della zona della bassa Lombardia. E' LAMANNA che lo ha presentato progressivamente alla 'ndrangheta e lo ha fatto crescere al suo interno. MUTO è diventato così il suo uomo di fiducia, autorizzato a parlare e a partecipare alle riunioni in sua vece. Tutti sapevano che la parola di MUTO era quella di LAMANNA. Quando il capo era presente MUTO era al suo fianco. Per queste ragioni MUTO conosce tutto della 'ndrangheta. l'ha appresa per voce diretta di uno dei suoi vertici che gli ha tramandato notizie e vicende appartenenti al patrimonio comune della associazione; gli ha spiegato ruoli e cariche, dettagliando luoghi, tempi, interrelazioni personali, parentali ed affaristiche. Insomma il patrimonio di conoscenze del MUTO è, nella pressochè totalità dei casi, diretto, in quanto appartenete al flusso circolatorio di notizie comuni della associazione. Ma a fianco del LAMANNA, o senza di lui, il MUTO ha operato direttamente, vivendo in prima persona le singole vicende, conoscendo uomini di 'ndrangheta e commettendo reati insieme a loro. Insomma, il suo patrimonio di

conoscenze è amplissimo e diretto, provenendogli da una esperienza diretta o da una fonte privilegiata di conoscenza, quale è LAMANNA Francesco, che lo ha messo in condizione di conoscere quanto appartiene al novero dei fatti notori del gruppo.

Le difficoltà espressive riscontrate nell'esame di VALERIO sono in quello di MUTO ancor più marcate, tanto da rendere talvolta ostica la comprensione. Si tratta, tuttavia, di mera difficoltà espressiva ammessa dallo stesso collaboratore che, aiutato talvolta linguisticamente, riesce poi ad esprime chiaramente il concetto che ha nitido nella mente. L'esemplificazione casistica è il banco di prova dei suoi concetti e dimostra la genuinità di un racconto che appartiene al suo vissuto e che non ha artificiosamente imparato per ripeterlo a memoria in dibattimento.
Sotto tale aspetto, l'irragionevolezza della ipotesi di un minuzioso studio a tavolino e di una artificiosa manipolazione dell'immenso, incontrollabile patrimonio probatorio messo a disposizione dalle indagini e dal dibattimento, va esclusa in radice, così come era stata esclusa per VALERIO Antonio che pure aveva fatto mostra di una maggior abilità argomentativa e una maggior confidenza con il processo e delle sue dinamiche.
De resto, anche MUTO, come VALERIO, non sa o non ricorda tutto, e non lo nasconde al Tribunale, così come non nasconde di avere appreso talune circostanze dal processo. Parimenti MUTO Salvatore non teme di rendere propalazioni contrastanti con le tesi sostenute dall'accusa: per questo, anch'egli, ad esempio, ha spiegato le ragioni sottese all'incendio alla autovettura di COLACINO Michele portandole al di fuori di quelle della decadenza di Villirillo Romolo, indicando la fonte della sua conoscenza, GRANDE ARACRI Nicolino.

Pur nella difficoltà espressive le propalazioni di MUTO sono corredate di dettagli rilevanti, non solo perché idonei a fondare il giudizio di credibilità, ma anche perché su quegli stessi dettagli il MUTO non teme smentita laddove, addirittura, non si sia offerto lui stesso di dimostrarli, come ha fatto producendo false fatture e mastrini di assegni a supporto delle sue propalazioni sulla attività di falsa fatturazione. È così che grazie alla accusa sono stati rinvenuti riscontri su dettagli apparentemente irrilevanti, come, ad esempio, quelli relativi al titolare di un maneggio dove si sarebbero tenute le riunioni di 'ndrangheta tra i GRANDE ARACRI, rappresentati da LAMANNA, e quelli di San Leonardo, per la vicenda degli ombrelloni di IAQUINTA (cfr. Cap. XIV); allo stesso modo sono stati rinvenuti riscontri alla volontà del gruppo di interferire sulla attività calcistica di IAQUINTA Vincenzo e, ancora, sulla vicenda dell'ingresso della radiolina (registratore) in carcere o sulla attività di promozione della comunità cutrese con l'organizzazione di specifici eventi. Molteplici, poi, i riscontri alla vicenda Oppido (cfr. Cap. XIII).

Il contributo di MUTO è poi connotato da originalità. Egli, infatti, ha disvelato fatti mai emersi (ad esempio quelli relativi alla vita carceraria dopo le catture) o, comunque, emersi in una diversa prospettiva. Ancora una volta il riferimento va, come anticipato in apertura e ribadito per VALERIO, all'affare Oppido nonché all'incendio dell'auto a COLACINO. Ma gli esempi potrebbero continuare a lungo, soprattutto per quanto riguarda gli accadimenti del territorio cremonese e piacentino sui quali egli principalmente operava al fianco di LAMANNA. Il mutamento del punto di osservazione rispetto a quello in cui i fatti sono stati

normalmente osservati e descritti nel processo, quello "emiliano", consente a MUTO di raccontare e riversare nel processo fatti nuovi o già presenti, ma descritti da un differente punto visuale in grado di dare ad uno stesso accadimento una dimensione completa e "dinamica", non appiattita su un unico punto prospettico.

Tutte le volte in cui è stato chiamato a ribadire concetti già espressi, sia pure, parlando di altre vicende, MUTO ha sempre risposto con coerenza e costanza rispetto a quanto già affermato. Sotto tale aspetto il racconto del collaboratore si lascia apprezzare anche per la sua costanza, emersa anche nel corso dei controesami, che non hanno offerto elementi atti ad inficiarne il narrato. MUTO ha infatti sempre risposto a tutte le minuziose domande dei difensori, anche relative ad aspetti irrilevanti o marginali, ribadendo costantemente quanto già riferito, spesso precisando e dettagliando aspetti già chiariti.

Infine.
Anche le propalazioni accusatorie ed etero accusatorie di MUTO Salvatore sono perfettamente inserite all'interno dell'articolatissimo, smisurato, quadro probatorio acquisito. Anche in questo caso non è qui possibile ripercorrere i molteplici singoli segmenti di questa complessiva sovrapponibilità, rimessa al successivo sviluppo della motivazione, escludendo, come già precisato, la possibilità di uno studio a tavolino dell'immenso materiale probatorio e della sua gestione artificiosa da parte del collaboratore. Vanno inoltre qui ribadite, *mutatis mutandis*, le argomentazioni già svolte parlando della credibilità di VALERIO Antonio circa l'impossibilità di ipotizzare una strategica collusione tra lui e gli altri due collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.

Ritiene in definitiva il Tribunale di attribuire al collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore un giudizio positivo di credibilità.

4.4 SIGNIFREDI Paolo
Signifredi Paolo è stato escusso il 3.3.2017.
La genesi della sua collaborazione – temporalmente riferibile ai giorni successivi al suo arresto – è maggiormente problematica, in quanto legata alle pesanti minacce di morte, rivolte nel carcere di Voghera anche ai suoi familiari, da parte di ANTONIO ROCCA per indurlo a scagionarlo da una serie di episodi criminosi che lo avevano visto coinvolto. La "prima" collaborazione, infatti, era avvenuta non per sua volontà e in merito a fatti coinvolgenti altri soggetti, raccontategli da ROCCA Antonio e da lui garantiti come veritieri, proprio per farlo risultare attendibile anche con riguardo alle vicende che avrebbero scagionato il ROCCA stesso dalla accusa di appartenere alla associazione. Quei fatti venivano messi per iscritto da SIGNIFREDI sotto dettatura di ROCCA, sempre all'interno del carcere. Di tale rapporto, ma non delle minacce, erano a conoscenza due compagni di cella di ROCCA, tali Pontrelli Adriano e tale Iannazzo, al quale il ROCCA aveva riferito quanto stava facendo. Successivamente ROCCA riferì tali vicende anche ai nuovi compagni di cella, RIILLO PASQUALE e un certo Periti. Già nelle prime dichiarazioni, il Pubblico Ministero si rese conto della difficoltà del racconto: gli fece togliere l'ausilio degli appunti e SIGNIFREDI non

fu più in grado di riferire nulla. Ammise, così, che stava leggendo quello che gli era stato dettato da altri. Da quel momento era iniziata la collaborazione reale.
SIGNIFREDI, ad oggi sottoposto anche ad alcuni procedimenti penali per bancarotta, è considerato il contabile di GRANDE ARACRI Nicolino e vicino a ROCCA Antonio. Ha reso dichiarazioni puntuali su come era entrato in contatto con la cosca per il tramite di costui e su alcune specifiche vicende, tra le quali, il Fallimento Rizzi, il cantiere di Taneto (capo 85) e sulla vendita dei Won coreani, specificando di volta in volta i soggetti con i quali era venuto in contatto. Per la vicenda relativa al fallimento Rizzi si era recato anche al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino, dal quale si era recato anche nell'agosto del 2012, partecipando ad un pranzo in cui si era parlato di forniture di ferro alla presenza di NICOLIS Moreno, DILETTO Alfonso, LAMANNA, ROCCA Antonio, BONACCIO.
La criticità della genesi della collaborazione del SIGNIFREDI ed alcune insicurezze mostrate nel corso della sua deposizione, impongono particolare attenzione nella valutazione delle sue propalazioni, per quanto esse, almeno in relazione ai grandi temi affrontati nel presente processo, appaiano nella sostanza confermate nel loro svolgimento.

In chiusura, preme ribadire un principio invalso, in tema di riscontri esterni, nella giurisprudenza di legittimità e aderente alla collocazione comune delle dichiarazioni dei "nuovi" collaboratori di giustizia nell'immenso patrimonio probatorio raccolto in dibattimento. Allorquando le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità non fungano da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, *esse postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne*" (Cass. Sez. 48421/2013).
Nonostante ciò i riscontri individualizzanti delle singole chiamate in reità o in correità, sono comunque sempre solidi.

CAPITOLO V
I SINGOLI REATI

1. PREMESSA SUI CRITERI DI ESPOSIZIONE

E' ora possibile scendere all'analisi dei singoli capi di imputazione.
La loro contestazione, come noto, trae origine dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata *AEMILIA*, diretta dalla DDA di Bologna - coordinata con le DDA di Catanzaro e di Brescia - nella quale sono confluiti distinti filoni di indagine, avviati autonomamente dalla Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena, e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona. Ad essi si aggiungono gli esiti delle indagini svolte dai reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri di Parma e di Neviano degli Arduini anch'essi confluiti e riuniti nell'unico procedimento *AEMILIA*, integrato anche dallo sforzo investigativo volto a riesaminare altre vicende (indagini *Idra* e *Barracuda*) alla luce degli elementi di indagine nel frattempo acquisiti.

La straordinaria imponenza delle indagini ha dato vita ad un dibattimento altrettanto imponente, dipanatosi nel corso di 195 udienze, generando un quadro probatorio poliedrico e multiforme di portata gigantesca, imparagonabile rispetto ai contesti processuali tradizionali o ad altri maxi processi.
La mole delle prove raccolte nel corso del dibattimento è di tale imponenza da avere imposto al Tribunale, così come alle parti, rilevantissimi sforzi già solo per la sua ragionata sistemazione in modo da costruire un'ordinata piattaforma probatoria sulla quale poter condurre i delicati e complicati ragionamenti probatori che hanno involto ogni singola questione oggetto di accertamento, fosse essa relativa ad accertamenti fattuali di cui si compone e su cui è costruito ogni singolo capo di accusa in relazione alle condotte contestate ai singoli imputati, fosse essa relativa agli aspetti impalpabili, ma decisivi, relativi ai profili psicologici di cui quelle singole condotte si alimentano. La connotazione oggettiva e soggettiva di cui si compone, alternativamente, l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. contestata rispetto alla quasi totalità dei reati scopo ha imposto analoghi complessi ragionamenti.

A fronte dell'imponente materiale probatorio acquisito nel corso del processo, nell'approcciare la valutazione dei singoli capi di imputazione e la penale responsabilità dei singoli imputati ai quali gli stessi sono contestati, l'impegno del Giudice sarà rivolto ad assolvere l'obbligo di motivazione guidato da un fondamentale criterio di chiarezza e di semplificazione, utile al lettore per orientarsi nella mole, a tratti indistricabile, delle prove, il cui reperimento può risultare oggettivamente difficoltoso all'interno delle migliaia di cartelle informatiche create per contenerle.
Per questa ragione, all'interno di ciascun capo di imputazione saranno linearmente esposte, quasi in elenco, le prove rilevanti, documentali od orali, corredate dall'indicazione delle date di udienza in cui sono state assunte e dal "luogo" informatico in cui le stesse possono essere

reperite. L'esposizione seguirà l'ordine codicistico di assunzione. Ove necessario, poi, saranno riportati gli stralci dei verbali, anticipati o seguiti dall'analisi effettuata dal Tribunale sulle dichiarazioni riportate. Ciò varrà, principalmente, per le propalazioni dei collaboratori di giustizia, in modo da fornire al lettore immediata contezza di questa fonte probatoria, talvolta ostica nella sua comprensione linguistica, senza costringere il lettore ad un'estenuante ricerca nei verbali di udienza tra la miriade di dichiarazioni rese dagli stessi.
All'esito della mera esposizione delle prove seguirà la valutazione delle stesse, dando conto delle ragioni della decisione secondo il disposto di cui all'art. 546, comma 1, lett. d) c.p.p.

Sotto questo aspetto occorre fare un'importante premessa generale.
All'esito del processo non tutte le prove assunte hanno dimostrato di avere un'effettiva rilevanza probatoria, essendosi anzi dimostrate del tutto incapaci di influire in qualsiasi modo sul restante compendio probatorio assunto. Ciò vale, nella stragrande maggioranza dei casi, per le prove orali o documentali, indicate ed assunte a difesa, che hanno dimostrato il loro fallimento a fronte della graniticità delle prove assunte a carico o, peggio, rivelatesi, quelle orali, reticenti o false.
Per queste ultime la loro esposizione si rende necessaria ai fini di cui all'art. 207 c.p.p., anche perché spesso significativa del fatto di provare. Delle altre si rende invece superflua la loro esposizione in quanto ogni loro ipotetica rilevanza è destinata ad essere superata dalle altre prove esposte e su cui si fonda, di volta in volta, il ragionamento probatorio del Tribunale in cui sono inevitabilmente assorbite le argomentazioni difensive che su quelle prove si fondano.

Da ultimo preme osservare che la analisi dei singoli capi di imputazione e delle prove ad esso riferibili non deve far perdere di vista al lettore che quei capi di accusa e quelle prove si inseriscono in un contesto fattuale e probatorio globale, in cui le singole vicende e le singole prove si inseriscono e si alimentano.
Per questo, nel tentativo di non fare perdere le continue interconnessioni tra i singoli fatti e, in generale, una visione globale del contesto in cui essi si inseriscono, si effettueranno rinvii e riferimenti ad altre vicende, in modo da creare un ideale reticolo probatorio unitario, pur nella consapevolezza della difficoltà di descrivere, nella analisi di migliaia di fatti, la loro visione di sintesi.
Solo all'esito della analisi dei singoli delitti fine e delle prove concernenti, specificamente, il delitto associativo, sarà possibile fornire una descrizione sintetica globale di tutti gli accadimenti e di tutte le prove singolarmente analizzate, capace di restituire il senso complessivo e più profondo dell'intero processo e della imponenza delle prove in esso raccolte (cfr. cap. XIII par. 6).

Nell'immediato prosieguo si tratteranno i singoli delitti, raggruppandoli in aree omogenee tali da rendere l'esposizione maggiormente fluida e descrittiva dei settori di operatività del sodalizio criminale. Per questo non verrà rigidamente osservato l'ordine indicato nel decreto che dispone il giudizio, di cui verranno pur ricalcate le generali partizioni.
Solo al termine dell'esposizione analitica dei singoli reati scopo verrà affrontato, in ideale continuità con essi, il tema relativo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, che di quei reati in gran parte si alimenta.

Verranno quindi trattate le posizioni dei singoli imputati accusati di essere partecipi della associazione mafiosa che hanno deciso di definire la loro posizione nell'ambito del presente rito ordinario e, infine, quella degli imputati accusati di concorso esterno nella associazione mafiosa stessa. In questa fase troveranno spazio, per ragioni probatorie e di trattazione sistematica, anche i singoli reati contestati a questi ultimi unitamente a quel delitto.

Infine, allo scopo di evitare ripetizioni e senza pretesa di esaustività, all'inizio di ogni capitolo verranno anticipate le questioni di diritto più ricorrenti e i canoni interpretativi a cui si farà riferimento per la soluzione delle stesse.

2. L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis. 1 c.p.

Prima di passare all'analisi dei singoli reati fine contestati, pare opportuno scendere alla preliminare disamina di una tematica riguardante, in linea generale, il presente processo nella sua globalità.

Si tratta del tema relativo all'aggravante prevista e disciplinata dall'art. 7 L. 203/1991, oggi art. 416bis. 1 c.p., contestata in relazione alla pressoché totalità dei reati scopo, ad eccezione dei soli capi 93-140 *sexies*-179-183 e 193bis.

L'aggravante ad effetto speciale *de qua* è stata introdotta dall'art. 7 D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991, in materia di *"provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"*.

La *ratio legis* sottesa all'introduzione di detta aggravante, *"non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di quei soggetti che, partecipi o non di reati associativi, utilizzano metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerate"* (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2, n. 16365/2014).

Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 30246/2002; Cass. Sez. 2, n. 44402/2004).

Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 416 bis.1 c.p., le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Dal punto di vista strutturale l'art. 416 bis.1 c.p. prevede due ipotesi in grado di aggravare i delitti comuni:

l'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.;

l'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa.

Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse.

La prima ricorre quando l'agente, o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su di una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, lese nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Ne consegue che la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non implica che venga dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso. Per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis,1 c.p., è però necessario l'effettivo ricorso al metodo mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio. Tale metodo consiste in un *"comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata"* (Cass. n. 45321/2015), ossia in una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo la quale, anche quando il delitto si consumi in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416bis c.p., non può essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri (Cass. n. 42818/2014).

In tale orizzonte ermeneutico – sul presupposto, di cui si darà conto, che l'aggravante in discorso possa accedere a un delitto commesso anche da un soggetto estraneo a una organizzazione di tipo mafioso – l'accertamento dell'effettivo impiego del metodo mafioso *"deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall'art. 416bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7."* e quando sia *sub iudice "il fatto di soggetti non inseriti in tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione"* (cfr. Cass. n. 45321/2015).

E' evidente, poi, che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr. Cass. 21342/2007).

Più in particolare, la forza intimidatrice consiste in una *"una forza capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con l'agente"* (cfr. *ex multis* cfr. Cass. sez. I, n. 25242/2011) mentre l'assoggettamento costituisce quella condizione di essere esposti al pericolo senza possibilità di difesa, in stato di soggezione e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione (ex *multis* cfr. Cass. sez. I, n. 29924/2010). La situazione di omertà, inoltre, deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione (cfr. Cass. sez. 4, n. 18459/2015).

I modi attraverso i quali questa induzione viene determinata possono essere diversi: spesso l'autore del reato ricorre a simbolismi, altre volte bastano riferimenti tanto subdoli quanto efficaci. In genere il ricorso alla minaccia esplicita e ancora di più il ricorso alla violenza, sono inversamente proporzionali alla fama criminale del gruppo cui l'autore del reato è appartenente o è collegato e alla consapevolezza sociale dell'egemonia territoriale della criminalità organizzata.
In un territorio in cui è forte la consapevolezza sociale dell'egemonia mafiosa, il ricorso alla minaccia esplicita è del tutto eccezionale perché è sufficiente un riferimento sporadico e veloce alla delinquenza organizzata per innescare l'eccezionale carica intimidatoria di cui la criminalità organizzata dispone.
Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 c.p. non basta, invece, il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 26526/2007; Cass. Sez. 6, n. 21342/2007).
La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 416 bis.1 c.p., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un'entità solo immaginaria. Ne discende, come insopprimibile conseguenza di questa seconda ipotesi, che nella fase del giudizio occorre dimostrare anche l'esistenza dell'associazione agevolata. Da quanto detto ne deriva che la circostanza aggravante di cui trattasi qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di un'associazione mafiosa, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni con l'ulteriore ovvia conseguenza che l'aggravante stessa è configurabile anche nei confronti di persona che non sia stata mai né condannata né accusata di appartenenza ad associazione mafiosa, giacché essa può applicarsi anche a colui che, estraneo al sodalizio criminoso, nello spendere il nome di un associato, si avvalga della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa medesima per realizzare un fine proprio, ancorché estraneo all'associazione. (Cass. Sez. I, n. 606/1994).
L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosa ricorre altresì se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da un solo soggetto, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, ma bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 3861/2009; Cass. Sez. 6, n. 26268/2006; Cass. Sez. 6, n. 19802/2009).
L'aggravante di avere commesso il delitto per agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso non richiede, invece, che il fine particolare perseguito debba essere in qualche modo realizzato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9691/1996). Ne consegue che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., è applicabile anche al reato tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale né sistematica. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità "*la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7. D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, non è esclusa, nella commissione del delitto di estorsione, dal fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un*

atteggiamento di contrapposizione dialettica"alle ingiuste richieste (Cfr. Cass. 6.3.2009 RV 243731; Cass. Sez. 1, n. 43663/2007).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, preme osservare che in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416bis. 1 c.p., richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante (cfr. Cass. n. 1108/2001). Ne consegue che tale circostanza aggravante può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Passando al problema relativo alla natura della aggravante, è subito da rilevare che trattasi di tema che presenta profili di problematicità che non hanno ancora trovato, quantomeno in relazione alla aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa, sicuri e condivisi approdi in giurisprudenza. La tematica ha una significativa rilevanza, atteso che, a seconda della soluzione che si voglia dottare, ne derivano diverse conseguenze in punto ad estendibilità della circostanza ai concorrenti nel reato.

Secondo una prima impostazione, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416bis. 1 c.p. sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta. Ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (tra le altre cfr. Cass. Sez. 6, n. 8891/2017; Cass Sez. 6, n. 25510/2017; Cass. Sez. 6, n. 25510/2010).

Secondo un altro approccio ermeneutico, invece, *la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato.* (cfr. Cass. Sez. 2, n. 24046/2017; Cass. Sez. 2, n. 52025/2016).

Ritiene il Tribunale di dovere aderire alla prima delle opzioni ermeneutiche sopra indicate, in quanto, pacifico che il dato normativo impone un consistente aggravamento di pena in relazione ad un atteggiamento psicologico ben delineato, tale soluzione appare maggiormente coerente non solo con il principio di legalità ma anche con quello di colpevolezza - che regola e permea l'intera disciplina del diritto penale, ivi compresa la disciplina delle circostanze - e con i principi ricavabili dal combinato disposto di cui agli artt. 59 e 118 c.p. come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19. Ed invero da tale cornice normativa si evince che le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno. Viceversa, le circostanze oggettive e quelle

soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. Pertanto, aderendosi alla tesi della natura soggettiva della aggravante *de qua*, essa pure estendibile ai concorrenti solo se conosciuta, sia che la si voglia ricondurre alla previsione tipizzata dall'art. 118 c.p., quale aggravante attinente i motivi a delinquere - qui rappresentati dalla finalità di agevolare con la propria condotta un'associazione mafiosa - sia volendola ritenere estranea a questa specifica previsione.
In considerazione delle argomentazioni esposte, ritiene dunque il Collegio che la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa sia trasmissibile ai concorrenti solo laddove venga accertato che costoro hanno agito allo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, comunque, che hanno agito con una cosciente finalità agevolativa del sodalizio.

Meno problematica, invece, la soluzione concernente l'altra declinazione della aggravante, *id est* quella dell'utilizzo del metodo mafioso, la quale, secondo l'interpretazione dominante ed aderente al dato normativo e alla sua struttura, ha natura oggettiva, con conseguente trasmissibilità anche agli altri concorrenti nel reato.
Ciò posto in termini generali, è possibile ora procedere a valutare i possibili rapporti della aggravante *de qua* con il reato di associazione di tipo mafioso, da un lato, e i reati fine, dall'altro.
In ordine a quest'ultimo specifico punto si rinvia all'analisi che si effettuerà allorquando si tratteranno i singoli reati fine, anticipando qui soltanto che la questione si pone nella sua massima difficoltà con riguardo alla compatibilità della aggravante in esame con quella speciale prevista per il reato di estorsione in forza del combinato disposto di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. nonché in relazione al delitto di intestazione fraudolenta di valori ex art. 12 *quinquies* L. 356/1992, oggi art. 512bis c.p.
Sotto il primo profilo, invece, il tema della compatibilità dell'art. 416 bis.1 c.p. con lo *status* di associato è problema controverso sia in dottrina che in giurisprudenza.
Sul punto, si sono delineati nel recente passato due contrapposti filoni interpretativi.
In particolare, un orientamento minoritario ha escluso la compatibilità tra *status* di associato ed aggravante del metodo mafioso pena la violazione del *ne bis in idem* sostanziale, in quanto si finirebbe per attribuire al soggetto, a titolo di aggravante, una condotta rientrante nella partecipazione al sodalizio mafioso. In quest'ottica, l'area di operatività dell'aggravante assorbirebbe solo la condotta di chi non partecipa all'associazione, fatta salva l'ipotesi in cui un associato realizzi, con le connotazioni previste dall'aggravante stessa, un delitto non rientrante nel programma associativo..
La tesi maggioritaria, per contro, si è opposta ad una aprioristica esclusione della configurabilità della circostanza nella condotta degli associati, riservandola, tuttavia, ad una puntuale verifica caso per caso (Cass. n. 21639/2000; Cass. n. 212808/1998)
Nel comporre il contrasto, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'aggravante, nella sua duplice articolazione, è compatibile con l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Decisiva, secondo le Sezioni Unite, la considerazione per cui sussiste piena autonomia tra reato associativo e delitti-fine eventualmente commessi in attuazione del programma del medesimo; il metodo mafioso - si argomenta – "*per un verso connota il fenomeno associativo contribuendo a delinearne, insieme con altri elementi, il tipo*

indipendentemente dalla perpetrazione di reati e, per altro aspetto, aggrava l'eventuale perpetrazione di singoli illeciti così che, in definitiva, si tratterà di saggiare volta a volta, ma indipendentemente dalla qualifica di associato al sodalizio, se l'aggravamento ricorra in occasione della perpetrazione di reati ed analoghi rilievi valgono per la circostanza aggravante c.d. dell'agevolazione mafiosa una volta si sia escluso, nel caso di specie, il fenomeno del concorso apparente di norme. Del resto, si è osservato in relazione all'art. 275 co. 3 c.p.p., se l'aggravame ad effetto speciale in esame non potesse a priori essere contestata agli appartenenti al sodalizio mafioso, la presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari posta dalla norma del codice di rito a costoro non sarebbe riferibile, con l'inaccettabile effetto di un trattamento più mite rispetto agli estranei per delitti commessi con il metodo mafioso» (Cass. SS.UU. n. 10/2001) Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza, la quale afferma ormai pacificamente l'applicabilità dell'aggravante in esame sia ai soggetti partecipi del sodalizio sia con riferimento ai reati-fine dell'associazione (ex *multis* cfr. Cass. sez. I, n. 243576/2009; Cass. Sez. 6, n. 15483/2009; Cass. Sez. 1, n. 24919 /2014; Cass. Sez. 6, n. 9956/2016; Cass. Sez. 2, n. 20935/2017).

CAPITOLO VI
GLI INCENDI

1. CAPO 11.
Incendio ai danni di COLACINO Michele

Nel corso della attività investigativa, sul territorio emiliano Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza) veniva registrato un numero impressionante di danneggiamenti e incendi a beni strumentali (camion, autovetture, strumentazioni di lavoro), anche per il tramite di bombe molotov: ben 124 da gennaio 2010 a ottobre 2012.

Due gli aspetti di risalto di questi episodi: il gran numero degli stessi, tutti concentrati sul territorio oggetto delle investigazioni e, soprattutto, l'omertà delle vittime. Nella stragrande maggioranza dei casi i denuncianti non avevano mai esternato il sospetto sui possibili autori dell'atto, né avevano mai denunciato pressioni o richieste estorsive (cfr. Maggiore Leo, udienza 18.5.2016).

Tra questi episodi rientra pure l'incendio con il quale, il 14 novembre del 2011 alle ore 23:00 in via Ceodi di Reggio Emilia, era stata data alle fiamme l'autovettura BMW730 targata EB813JT intestata e in uso a COLACINO Michele, imprenditore cutrese operante a Reggio Emilia nel settore della raccolta dei rifiuti e vicino a VILLLIRILLO Romolo, a LAMANNA Francesco e a SARCONE Nicolino. Il fratello, in particolare, era molto amico di VILLLIRILLO Romolo (cfr. Maggiore Leo udienza 18.5 2016 e Luogotenente Cali udienza 25.5.2016).

Successivamente, il 06/12/2011, veniva incendiato a Parma il camioncino Ford Transit targato CW604KM in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLLIRILLO Romolo, mentre il 19/12/2011 a Sesso (Reggio Emilia) veniva incendiata l'autovettura Volkswagen Golf targata DXR708BM di proprietà di COLACINO Nicola.

L'attività di intercettazione che i Carabinieri di Neviano degli Arduini stavano svolgendo sull'utenza di AMATO Alfredo consentiva agli inquirenti di formulare a carico suo e di VALERIOTI Gabriele l'ipotesi di accusa in esame.

Su di essa ha riferito il Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016. In quel periodo gli inquirenti stavano indagando su AMATO Alfredo, in relazione ad una serie di furti che soggetti di etnia Sinti stavano commettendo sul territorio della provincia di Parma (cfr. capi 62,63,64). Si trattava, peraltro, di soggetti altamente pericolosi: "*Tanto per citare due casi, la batteria, il gruppo numeroso ha avuto un conflitto a fuoco a Modena con la Squadra Mobile, dove uno di loro è stato ucciso. La pistola è stata rubata in un'abitazione di Neviano degli Arduini... e quindi rinvenuta sul conflitto a fuoco dalla Squadra Mobile. Sempre nello stesso periodo, mi pare nell'estate del 2011, un altro Sinti del gruppo era stato vittima di tentato omicidio, in quanto era stato colpito a petto da un colpo di pistola ed era stato rinvenuto nella tangenziale di Parma sanguinante.*"

La sera del 14 novembre venivano però captati contatti telefonici strani, diversi da quelli registrati precedentemente. Ed invero, quando agiva per commettere azioni furtive, AMATO parlava chiaramente al telefono, disinteressandosi del tutto della possibilità di essere scoperto e catturato, tanto che venne anche arrestato in flagranza di reato, stante il tenore inequivocabile delle sue telefonate. Tuttavia, ha spiegato il testimone, quella sera il contenuto delle conversazioni era completamente diverso. Innanzitutto AMATO non parlava con i soggetti con i quali era solito commettere furti, soggetti SINTI, ma con un altro calabrese, VALERIOTI Gabriele. I due, inoltre, si compiacevano del fatto che quella sera c'era la nebbia (prog. 429 RIT 433/11). Già da questo dato gli inquirenti capivano che dovevano fare qualcosa. I due decidevano quindi di incontrarsi al bar Rondò, luogo di loro abituale ritrovo. L'incontro avveniva circa alle ore 22:00. Dopo circa venti, trenta minuti veniva registrata una telefonata "strana", ma dal tenore inequivocabile, in cui VALERIOTI esortava AMATO ad andarsene da luogo in cui si trovava "*perché c'è la vecchia alla finestra... Ti hanno già chiamati*", chiaramente riferendosi, secondo la tesi d'accusa, alle Forze di Polizia (prog. 430 RIT 433/11). Dopo circa venti minuti veniva rilevata la posizione di AMATO Alfredo nella zona sud-ovest della città, intorno a via Cecati. Ciò lo si apprendeva grazie al fatto che AMATO Alfredo, ripetutamente, per quattro o cinque volte, cercava di chiamare VALERIOTI Gabriele. Naturalmente, l'intercettazione telefonica indica il posto dov'è posizionato il chiamante, in questo caso AMATO Alfredo. Dopo quattro o cinque tentativi, dunque, VALERIOTI, che notava le chiamate, chiamava AMATO Alfredo, "*E AMATO Alfredo gli dice: "Oh, ma che cosa stai facendo? Fa: Ero nella doccia.*" (prog. 434 RIT 433/11). Da qui gli inquirenti ipotizzavano che i quella sera era accaduto qualcosa di strano in quel luogo e che i due erano coinvolti. Il giorno successivo i Carabinieri effettuavano un sopralluogo nella zona di via Cecati e scoprivano che nell'orario interessato dalle telefonate si era verificato l'incendio dell'auto di COLACINO Michele.
L'esame delle celle agganciate dai telefoni in uso a VALERIOTI e AMATO consentiva di accertare la perfetta sovrapponibilità degli orari rilevati dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco che avevano fatto l'intervento. In altri termini, quando era stata data alle fiamme la macchina, il telefono di AMATO Alfredo era in quel luogo.
Successivamente (atteso che in quel periodo VALERIOTI non era intercettato) veniva accertato che anche VALERIOTI Gabriele, quando aveva ricevuto le chiamate di AMATO Alfredo, era posizionato in quel luogo.

A proposito di VALERIOTI, gli accertamenti in corso non avevano, in precedenza, mai messo in luce il suo coinvolgimento nelle azioni furtive commesse da AMATO unitamente ai soggetti di etnia Sinti, tanto che iniziò ad essere monitorato proprio solo dopo il 14 novembre 2011.
In altri termini, dalle indagini fino a quel momento espletate, risultava che VALERIOTI Gabriele era del tutto estraneo alle azioni criminose compiute da AMATO Alfredo e, comunque, non dedito ad azioni furtive. Ed invero, anche il monitoraggio direttamente svolto su di lui dopo quella sera, aveva escluso qualsiasi suo coinvolgimento in quel tipo di azioni, non anche, invece, nella attività di spaccio che, invece, risultava svolgere assiduamente (cfr. capo 183).

Del tutto inutilizzabile è la testimonianza resa dal teste De Iesu - all'epoca dirigente del commissariato di Polizia poi trasferito alla dirigenza della Squadra mobile della Questura di Reggio Emilia - che ha spiegato, sia pure sinteticamente, i contenuti di una fonte confidenziale sulla base della quale erano state orientate le indagini in merito agli incendi ai danni dei fratelli COLACINO, Nicola e Michele, su un prospettato mandato di Olivo Domenico e su possibili nuovi atti intimidatori nei confronti di COLACINO Michele, tesi a bruciargli la casa di residenza, addirittura anche utilizzando del materiale esplosivo. Sulla base di quelle fonti confidenziali, che riscuotevano la fiducia della Squadra Mobile di Reggio Emilia veniva quindi richiesta l'attivazione di intercettazioni, non accolta trattandosi di *notitia criminis* fondata esclusivamente su fonti confidenziali. Veniva altresì investita la Procura di Reggio Emilia perché si temeva un possibile attentato alla vita di VILLLIRILLO Romolo. Trasmesse le informazioni alla Procura di Crotone, veniva disposta una perquisizione d'iniziativa presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

Analogamente GENNACCARO Angelo, all'epoca dei fatti in servizio presso la prima sezione criminalità organizzata della Questura di Reggio Emilia non ha riferito alcunchè di rilevante, se non spiegare come il loro interesse sui due incendi ai danni dei fratelli COLACINO nacque proprio dalle dichiarazioni di una fonte confidenziale che li aveva messi in relazione a VILLLIRILLO Giuseppe, padre di VILLLIRILLO Romolo nell'ambito di una diatriba tra famiglie.

Qualche informazione in più è invece desumibile dalla testimonianza resa da Ferretti Claudio, anch'egli in servizio presso la sezione criminalità organizzata della Questura di Reggio Emilia che ha evidenziato come l'incendio, sviluppatosi dopo le 23:00 del 14 novembre 2011 era, per quanto accertato dai Vigili del Fuoco, di origine dolosa. Venivano quindi incardinate le indagini, nel corso delle quali emergeva anche la fonte confidenziale (più volte citata) da lui direttamente sentita, che apriva a un'ipotesi investigativa legata ad una faida tra famiglie calabresi, nel dettaglio la famiglia COLACINO e quella dei VILLLIRILLO.

La persona offesa, COLACINO Michele, non ha reso dichiarazioni testimoniali, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere, siccome coimputato nel delitto associativo.
È tuttavia stato sentito il fratello COLACINO Nicola (cfr. udienza 14.2.2017), che ha sostenuto di non sapere nulla in merito a quell'incendio né ai rapporti intercorrenti, in quel periodo, tra suo fratello VILLLIRILLO Romolo e VILLLIRILLO Luigi, anche perché, in quello stesso periodo, egli aveva con il fratello Michele un rapporto molto altalenante.
Ha negato, e comunque ha sostenuto di non ricordare anche a fronte di specifiche contestazioni svolte sulla base delle dichiarazioni predibattimentali:
a) di avere subito minacce da parte di OLIVO Domenico;
b) di avere incontrato OLIVO Domenico nel novembre del 2011 per porre termine ai dissapori intercorsi tra loro;
c) di avere dichiarato che l'incendio della vettura era stato opera di OLIVO Domenico.
d) di essere a conoscenza di motivi di astio tra il fratello e OLIVO Domenico
e) che OLIVO gli chiese di incontrare suo fratello, tantomeno in relazione a questi episodio incendiario.

Ed invero, egli fu sentito soprattutto in relazione all'incendio della sua autovettura, mentre di quello patito dal fratello, ha spiegato il teste, sapeva molto poco perché: *"L'ho appreso da mio mamma, adesso mi viene in mente, forse l'ho appreso da mia mamma il giorno dopo che ci fu quest'incendio a mio fratello. Quindi come faccio io a sapere dell'incendio di mio fratello? Non sto dicendo: So. Io non mi ricordo e non posso sapere, in quanto rapporto non ne avevo. Poi, della mia autovettura, è ovvio che uno si ricorda. Sono scese che si ricordano. Con questo non sono qui a dire: secondo me, è stato questo o, secondo me, è stato quello. Io, di mio fratello, non so nulla."*
Quanto ai suoi rapporti con VILLLIRILLO Luigi il teste ha confermato di avere con lui un rapporto di amicizia non ricordando, tuttavia, nemmeno a fronte contestazioni, di avere parlato con lui dell'incendio patito dal fratello come genesi del sospetto, da parte di VILLLIRILLO, che fosse stato lui a incendiare la casa del genero OLIVO, e delle successive minacce di cui poi lo stesso VILLLIRILLO si scusò.

Sottopostisi ad esame all'udienza del 6.6.2017 i due coimputati hanno con forza proclamato la loro innocenza, sostenendo che quella sera si trovavano nella zona della Canalina per compiere un furto in un supermercato, dove già aveva colpito AMATO l'anno prima, per rubare la cassaforte custodita all'interno. Allo scopo avevano rubato un furgone, *rectius*, VALERIOTI aveva rubato un furgone (un Ford Transit) per il trasporto della refurtiva. Il colpo non andò a segno per l'intervento dei Carabinieri e della vigilanza che fece saltare i loro piani. La prova della veridicità della loro difesa, deriverebbe dalla denuncia di furto del camioncino (cfr. dichiarazioni VALERIOTI) nonché dal titolare del supermercato che, a detta di AMATO, poteva confermare che quella sera venne tentato un furto all'interno del supermercato, testimoniato da due porte che lo stesso AMATO forzò. A detta di VALERIOTI la telefonata in cui avvertiva il complice della presenza dell'anziana signora alla finestra era da riferire al furto del furgone, mentre quella in cui parlano della doccia era la risposta che lui aveva dato ad AMATO che gli chiedeva dove si trovasse (atteso che dopo il furto si erano allontanati su due macchine diverse) dicendogli che andava a casa a fare la doccia prima di andare a letto.
Il primo febbraio 2018 AMATO Alfredo, ammesso a spontanee dichiarazioni, sosteneva che gli era stato detto da un agente della Questura che il furto c'era stato, ma che non avrebbero trovato la denuncia presso gli uffici del territorio in quanto inviata alla DDA di Bologna.

Sulla base di tali dichiarazioni venivano disposti ulteriori accertamenti volti a individuare riscontri in ordine a quanto sostenuto dagli imputati.
Su di essi ha riferito, ancora una volta, il Maresciallo Melegari (udienza 10.8.2017) affermando che:
1) non era stata rinvenuta alcuna denuncia di furto né alcun rinvenimento di furgoni, in quella zona, nel periodo di interesse.
2) il titolare dell'esercizio commerciale aveva negato di avere subito furti (o tentativi di furti) dopo il giugno del 2011; qualcuno però aveva fatto, in data successiva, alcuni buchi nel muro del locale magazzino per poter vedere all'interno;
3) alle 23:16 il telefono di AMATO aveva agganciato la cella – si badi che in territorio urbano sono posizionate molto capillarmente - vicinissima (200 metri) al luogo dell'incendio, il

parcheggio del supermercato Di Più sito in via Cecati. L'intervento dei Vigili del fuoco era delle 23.23, arrivando sul luogo alle 23:25. Il supermercato Sigma ove gli imputati si sarebbero trovati per commettere il furto è collocato a distanza di circa 1,5 Km dal luogo dell'incendio ed il telefono di AMATO non aveva agganciato la cella posta nei pressi di quel supermercato; del resto non ne aveva agganciata nemmeno un'altra posta alla minor distanza di 500 metri. Dal tabulato telefonico acquisito (poiché VALERIOTI non era ancora intercettato) emergeva che il telefono del VALERIOTI, allorquando era stato contattato da AMATO, aveva agganciato una cella posta in viale Monti, sita nei pressi della cella agganciata da AMATO.

Lanzoni Roberto (cfr. udienza 5.9.2017) titolare dell'esercizio commerciale SIGMA della zona canalina di Reggio Emilia, ha negato nel modo più assoluto di avere subito un tentativo di furto nel novembre del 2011 e di avere rinvenuto due porte forzate. L'unico episodio di quel genere che ha ricordato di avere subito, e denunciato, risaliva al giugno di quello stesso anno anche se ha precisato di avere trovato, in un periodo che non ha saputo indicare con precisione, alcuni fori nel muro del magazzino fatti, probabilmente, per vedere dall'esterno se all'interno fosse custodita la cassaforte.

Anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore hanno parlato dell'incendio subito da Michele COLACINO, il primo ricollegandone gli autori a AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele: entrambi individuandone il mandante, a loro dire, in SARCONE Nicolino.
Nel dettaglio VALERIO seppe chi erano gli autori della azione incendiaria in carcere direttamente da AMATO e dagli altri imputati (cfr. udienza 3 ottobre 2017).
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Va bene. Di che cosa si occupano gli AMATO all'interno del sodalizio?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Loro fanno furti, adesso fanno pure falsa fatturazione, però poca roba, loro fanno qualche cosa, fanno attività di ricettazione, macchine, questo, poi altre attività di usure, tipo quello che raccontava che si compra il mezzo poi lo parte (inc.)
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Incendi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Incendio quello di COLACINO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con chi operavano gli AMATO? Avevano altri soggetti che facevano questa attività?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Gli AMATO aveva Belfiore (inc.)
PRESIDENTE – Ci sente, VALERIO, non avete sentito voi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ridica le attività degli AMATO. Non è venuto registrato.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Facevano furti, ricettazione di mezzi, vendevano e compravano, facevano droga, un po' di tutto, tutte ste attività le facevano, anche qualche falsa fatturazione, recupero crediti, stupefacenti l'ho detto, questo facevano, Dottoressa.
PRESIDENTE – Sull'incendio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Poi io le ho chiesto: incendi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Incendi le ho detto di sì, su Michele COLACINO.

PRESIDENTE – Lei lo sa di suo o de relato, qualcuno gliel'ha detto, che AMATO Alfredo ha fatto l'incendio di COLACINO?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì sì, signor Presidente.
PRESIDENTE – Ce lo dica, come lo sa?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – In carcere lo dicano.
PRESIDENTE – In carcere lo dico chi? Per favore signori. In carcere lo dice chi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sia i detenuti che AMATO.
PRESIDENTE – Va bene.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – A lei ha detto tutto il contrario, però che devo fare.
INTERVENTO – (fuori microfono)
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei invece ha parlato di un'ulteriore incendio a COLACINO Michele che non ha attribuito a AMATO Alfredo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, qui dovrebbe essere il primo credo, lì fu Antonino Muto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Classe?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – '78 E Salvatore Caporali.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Per quale motivo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Legato al Paranà, quell'attività di slot machine, gio. o di carte. Michele era socio di quell'attività c'è qualcosa che non ha funzionato e....
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È stato fatto questo incendio. Quindi il primo lei dice?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Avete anche una telefonata, qualche urlo, l'ho interpretata, l'ho captata io, dove si parla che ci sono pure io lì con Tonino Muto e poi gli incendiano la macchina e quella la incendiò (fuori microfono).
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi il primo incendio di COLACINO Michele, è a opera lei ha detto di Muto Antonio classe '78.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – (fuori microfono).
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non si sente.
PRESIDENTE – Parli vicino al microfono
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Salvatore Caporali o Caporali, adesso non so con. fa, con Antonio Muto '78.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok.

All'atto del riconoscimento fotografico (udienza 17.10.2017) il collaboratore ha ribadito il concetto parlando di VALERIOTI Gabriele, spiegando meglio le ragioni della sua conoscenza. I due coimputati si erano infatti attribuiti la paternità dell'incendio parlando proprio con VALERIO all'interno della sezione del carcere. Pur non avendo rivelato il mandante, aveva sentito SARCONE Nicolino, in carcere a Prato, dolersi della leggerezza commessa, la sera dell'incendio, parlando al telefono della "doccia". Da ciò il collaboratore aveva desunto che il mandante fosse proprio SARCONE Nicolino anche perché, a suo dire, era insorta tra SARCONE e COLACINO una controversia relativa alla falsa fatturazione effettuata nell'ambito del circolo Paranà, che gestivano insieme.

IMPUTATO VALERIO – Questo è Gabriele VALERIOTI, di cui ho già parlato, persona vicino, diciamo, a tutta la consorteria, in particolare agli AMATO, lui, come ho detto, fa i furti, sa prendere le macchine con i congegni elettronici. Lui è carrozziere, sa smontare le macchine, le sa taroccare e quello fa di lavoro, oltre agli stupefacenti ..
PRESIDENTE – Al di sopra degli AMATO a chi fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Ah, in genere tutti, in particolare ad Alfredo.
PRESIDENTE – No, dico, al di là... Sì, sopra, gli AMATO sono l'ultimo livello a cui fa riferimento o c'è qualcuno sopra di loro a cui questo VALERIOTI fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, ho appena detto che lui lavora lo stupefacente e fa anche i furti, fa il tarocco dei mezzi, è vicino agli AMATO, com'è anche vicino a Tonino..., è compare di Tonino Muto detto "A Crapa" (fonetico), quindi proprio lui mi disse..., quando io lo chiamavo Tonino Muto in carcere disse: "No, se non dici 'A Crapa' chi ti capisce? Non ti capisce nessuno", nemmeno io lo sapevo che lo chiamavano "A Crapa" se non me lo diceva lui, quindi... È una persona molto vicina a tutti quanti, in particolare, ho detto, agli AMATO, perché avevano la comunanza di fare i furti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Rispetto ai SARCONE?
IMPUTATO VALERIO – Anche con SARCONE, con BLASCO, con VALERIO, con me diciamo un po' meno però sapevo che era uno che ci si poteva coniare, era con noi, quindi non..., quando veniva al Fashion...
PRESIDENTE – Senta, lei ha parlato di questo personaggio..., di questa persona in relazione all'incendio della macchina di COLACINO, mi pare.
IMPUTATO VALERIO – Di COLACINO, sì.
PRESIDENTE – Lei ha affermato determinate cose, noi ne prendiamo atto...
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, non la sento più.
PRESIDENTE – Lei, dico, ha affermato alcune cose...
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, ho affermato...
PRESIDENTE – Volevo sapere: l'incendio di COLACINO avvenuto secondo le modalità che lei ha riferito, da chi era stato deliberato e da chi avevano avuto l'incarico le persone che lei assume esserne stati gli autori?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Stava parlando del..., prima ha parlato del primo incendio, non di quello contestato.
IMPUTATO VALERIO – Sono due, sono due i momenti, sì .
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Cioè, è un incendio non in contestazione in questo processo.
PRESIDENTE – No, noi stiamo..., però quello di questo processo io vorrei parlare
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lui non ne ha parlato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non ne ha parlato.
PRESIDENTE – Non ne ha parlato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lui ha parlato del primo, in ordine temporale.
PRESIDENTE – Di questo è in grado di dire qualcosa? Allora, lei sa... Che capo d'imputazione è?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – 11, 12.

PRESIDENTE – Lei è al corrente di un episodio avvenuto il 14 novembre 2011, incendio di una vettura BMW Serie 7 di proprietà di COLACINO Michele?
IMPUTATO VALERIO – Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE – Cosa sa di questo episodio?
IMPUTATO VALERIO – Per quello che è stato detto in Sezione io ho parlato nell'udienza scorsa, lei è a quello che stava facendo riferimento?
PRESIDENTE – A questo sto facendo...
IMPUTATO VALERIO – Se sta facendo riferimento a quello...
PRESIDENTE – A questo.
IMPUTATO VALERIO – In merito a quello dico che in Sezione loro se lo attribuiscono, poi davanti a lei è chiaro che tutti quanti parlano al negativo (fonetico), lo avrei fatto anch'io...
PRESIDENTE – Quindi quello che lei sa, è solo questo...
IMPUTATO VALERIO – Questo che è stato..., quello che dicono loro, io sul resto non...
PRESIDENTE – Ma lei, di questo episodio, sempre in questo contesto in cui lei è venuto a saperlo, c'era stato un mandante, qualcuno che aveva chiesto ad AMATO e VALERIOTI di fare l'incendio o era stata una loro iniziativa?
IMPUTATO VALERIO – In tutta..., no, però io posso dire che sentii il Nicolino SARCONE in carcere a Prato e della leggerezza che avevano avuto nel parlare che si dovevano fare la doccia, dice: "Vedi se (inc.)", al telefono parlano di doccia e le Forze dell'Ordine quella "doccia" l'hanno intesa che era l'incendio.
PRESIDENTE – L'incendio.
IMPUTATO VALERIO – Lui si lamentava come per dire: "Dovevano chiamarsi? Dovevano per forza dire che si facevano la doccia? Potevano evitare", quindi questo è quanto so io di...
.
PRESIDENTE – Sì, questo è chiaro, capisco.
IMPUTATO VALERIO – Di SARCONE Nicolino.
PRESIDENTE – Quindi SARCONE Nicolino, evidentemente, lei dice avere detto queste cose lei lo...
IMPUTATO VALERIO – Io ho interpretato quello che.
PRESIDENTE – Lo interpreta in questo modo, come conoscenza dell'episodio pregresso.
IMPUTATO VALERIO – Esatto, mette a conoscenza del fatto e..., come per dire. "Avevano bisogno di chiamarsi per dirselo al telefono che si andavano a fare la doccia?".
PRESIDENTE – Ma detto questo, detto questo...
IMPUTATO VALERIO – Potevano pure evitare, no?
PRESIDENTE – Lei ha saputo prima...
IMPUTATO VALERIO – L'ha presa come una leggerezza, come una...
PRESIDENTE – In base alle cose...
IMPUTATO VALERIO – Ha fatto proprio.. , una leggerezza quella
PRESIDENTE – Chiaro, chiaro.
IMPUTATO VALERIO – Prego?
PRESIDENTE – Chiarissimo quello che lei sta dicendo, però vorrei capire un'altra cosa, questo incendio di quest'autovettura di COLACINO Michele, lei che è a conoscenza di molte dinamiche di questo gruppo, secondo quello che ha riferito fin qui, lei riesce ad inquadrarlo in una di queste dinamiche, in una di queste vicende conflittuali?

IMPUTATO VALERIO – Io, Presidente, qua si parte tutto quanto da un circolo che si chiama Paranà. Allora, il Paranà era gestito dai figli di Saro (fonetico) Costanzo, da Costanzo Saro, dai suoi nipoti, di cui c'era Michele COLACINO come socio, c'era Gianni Floro Vito come socio, chi altri? Coriani (fonetico) Mauro come socio, adesso qualcuno mi sfugge, per dire, è da lì che nasce tutto questo sistema, dalla falsa fatturazione, chi preferisce cosa e da qui nasce qualche disguido che non doveva nascere, tant'è che una volta io mi trovai a passare di là a salutare, erano tutti in riunione lì, perché questo era gestito, diciamo, in modo occulto da..., era un'attività di SARCONE Nicolino con Mario..., Mauro Coriani, qua c'erano le slot, davanti c'erano i figli di Costanzo... o meglio, loro fornivano il gioco. Mauro Coriani ed il Nicolino SARCONE, e di cui ne facevano pure parte, mentre gli altri erano soci del circolino (fonerico) in quota parte, il Michele, siccome giocava alle carte, in più era socio, aveva preferito su..., poiché lui aveva anche un'azienda che faceva trasporto rifiuti, raccoglieva i rifiuti, non so di che tipo, comunque erano rifiuti, ed aveva conoscenze sia nella falsa... , sia per lui aveva bisogno e sia per altri che aveva conoscenze in questo campo che aveva la falsa fatturazione e da lì è nato un pochettino il malumore su questi incendi, ecco.
PRESIDENTE – Ascolti, lei sa se...
IMPUTATO VALERIO – Tant'è che .
PRESIDENTE – Sì, dica, dica.
IMPUTATO VALERIO – Capitai una sera io lì..., passai per salutare e trovai tutta questa sfilza di persone, che ce n'erano un sacco lì, di cui c'era Nicolino seduto a capotavola e quando entrai tutti quanti, insomma, salutavano, chi mi voleva vicino, chi mi faceva posto e Nicolino lì, in quel momento, si spostò lui e gli dice a tutti quanti: "Questo è il posto che gli tocca" si sposta lui un po' e mi fa posto poi vicino a lui.
PRESIDENTE – Senta una cosa, lei sa se questo Michele COLACINO era in qualche modo..., aveva rapporti, era legato e che tipo di legame aveva con Romolo VILLLIRILLO?
IMPUTATO VALERIO – Di falsa fatturazione, di traffici di prestito denaro, signor Presidente. Ma con tutti aveva questi rapporti, eh.
PRESIDENTE – Comunque era...
IMPUTATO VALERIO – Poi aveva molta disponibilità di denaro, avendo quell'azienda di rifiuti..., sì.
PRESIDENTE – Era considerato più vicino a VILLLIRILLO o ad altri?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, lo lo dissi già pure in altre udienze, lo ridico ancora un'altra volta così è più chiaro il concetto.
PRESIDENTE – Sì, lo ridica.
IMPUTATO VALERIO – Lui aveva rapporti con i massimi esponenti, con VILLLIRILLO, con Abramo, con Nicolino SARCONE, con Lamanna, con Grande Aracri, con chi non ha avuto i rapporti Michele COLACINO? Con tutti, ed è per questo ha avuto il problema, perché lui non aveva un solo santo, siccome viaggiava con più santi ed allora a qualcuno non è stato bene..., in quel momento, in quel momento, non gli è stato bene quello che ha fatto.
PRESIDENTE – Ho capito. Va bene, direi che va bene. Direi che tutto quello che aveva da dire l'ha detto, mi pare, ci sono domande?

Nel tentativo di trovare la corretta collocazione dell'incendio nell'ambito delle dinamiche interne al sodalizio e, in particolare, per accertare se, come sostenuto in ipotesi d'accusa,

l'incendio fosse da ricondurre alla parabola discendente della fortuna criminale di VILLLIRILLO Romolo e da interpretarsi come "scomunica" di costui e avvertimento a tutti colori che gli avevano gravitato intorno (cfr. affare Oppido; capi 83,94, 119 e 120), la Pubblica accusa ha chiesto al collaboratore MUTO Salvatore, che stava descrivendo l'affare Oppido, se l'incendio patito da COLACINO fosse una conseguenza del comportamento scorretto tenuto da VILLLIRILLO nei confronti di Nicolino GRANDE ARACRI. MUTO Salvatore lo ha negato, spiegando di sapere che il mandante dell'incendio fu SARCONE Nicolino, il quale diede il mandato incendiario a causa di un contrasto apertosi con COLACINO per ragioni di carattere economico, in ciò confermando, con dichiarazioni avente una propria autonomia rispetto a quelle dei VALERIO, le dichiarazioni rese da quest'ultimo. Il secondo incendio era invece dovuto, secondo MUTO, a ragioni di carattere sentimentale, pur essendone il mandante sempre il SARCONE. In definitiva solo l'incendio della abitazione subito VILLLIRILLO sarebbe dovuto alla sua "scomunica" da parte di GRANDE ARACRI Nicolino per la sottrazione dei suoi denari, non anche le due azioni incendiarie patite da COLACINO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Fu messo da parte. Ci sono stati degli atti di vendetta, ritorsivi, a causa di questi accadimenti, in quel frangente? Non è morto VILLLIRILLO Romolo, non è stato ucciso naturalmente, non le sto chiedendo questo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci sono stati?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su Romolo, so che gli avevano incendiato la casa giù in Calabria.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Proprio questo le chiedevo, episodi di questo tipo. Lei ne è a conoscenza, rispetto appunto a VILLLIRILLO Romolo o a persone vicine a VILLLIRILLO Romolo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io so, detto da Lamanna, che gli fu incendiata la casa giù al mare, e questo per fargli prendere un po' la paura, di rientrare con i crediti. Per quanto riguarda gli incendi delle macchine a COLACINO, lì Grande Aracri, davanti a me e a Lamanna, disse che lui non aveva ordinato quegli incendi là, negava che erano riconducibili a questi fatti qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi lei dice: per quello che lo conosco, l'incendio in Calabri, all'abitazione, che ha subito VILLLIRILLO, era collegato a queste vicende, c'era una ritorsione per farlo pagare?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Affinché fosse più veloce nel pagare. Lei ha poi ascoltato un dialogo di Grande Aracri Nicolino, e lei era presente con Lamanna, in cui Grande Aracri Nicolino le disse: gli incendi alle auto di COLACINO Michele non li ho disposti io?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Mi disse che... anzi, voleva sapere, in quanto COLACINO era anche persona che andava sempre da Grande Aracri. E gli aveva anche chiesto perché gli avevano fatto questo gesto. E Grande Aracri disse di scoprire, perché non c'entrava niente con quello che sospettavano.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha poi saputo a che cosa erano dovuti questi incendi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Li, sul secondo, non si capì mai, anche perché furono due le macchine incendiate a COLACINO: una nel 2011 e una nel 2012. La prima fu SARCONE Nicolino, in quanto c'era stato uno screzio, che non si erano capiti, perché aveva fatto... aveva dato dei soldi a Lamanna e SARCONE si pensava che aveva dato la sua parte a Lamanna. Invece poi questa cosa fu chiarita da SARCONE e Lamanna, e SARCONE gli disse... che Lamanna gli disse: ma guarda che avevo fatto un pensiero a me, non c'entrava niente la spartizione che doveva darci. Sempre sul sistema che si operava.
PRESIDENTE – Mentre la seconda macchina?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ci fu un fatto, che io ho parlato, che Lamanna, quando ci fu, fu un'indagine... facemmo una cena al Solito Posto, dove c'erano BLASCO, VALERIO, Martino, io, Giorgio Gobbi, e se non mi ricordo male... ah, Sergio Eugenio e Rocca Antonio. Lamanna disse che era stato, dopo l'incontro giù in Calabria, voleva sapere da Lamanna chi fosse stato su questa macchina. Non si riuscì capire niente, però Lamanna mi fece ricordare che una volta siamo stati a Reggio Emilia, io, Lamanna e COLACINO Michele, ci eravamo andati per dirimere una diatriba che riguardava Gangi Giovanni, una cosa del genere, su una fatturazione che era andata ad un certo Aloi e invece c'era VILLIRILLO Gianni che faceva le fatturazioni. E Michele COLACINO ci mandò a chiamare e andammo a Reggio Emilia. Poi, nell'andare al bar Fashion, Lamanna gli fece conoscere una ragazza, che diciamo apparteneva a SARCONE, una certa Stefania Garrasta, nipote di due miei zii acquisiti. E disse: lui dove sta negando? Facendola conoscere a COLACINO, COLACINO con questa ragazza ci uscì, come posso dire... iniziarono una relazione. Questa cosa, secondo Lamanna, aveva dato fastidio a SARCONE e secondo Lamanna era stato SARCONE a fare il secondo incendio. Ma questa cosa poi mi venne confermata negli anni, perché io nel 2015 ero in stretti rapporti con COLACINO Michele, allora in una confidenza, quando gli dissi: ma poi sei riuscito a sapere realmente... E lui mi confermò che fu stato SARCONE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha parlato di primo e secondo, in ordine temporale.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ha detto 2011 e 2012. Le chiedo: è sicuro di queste date?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, non sono sicuro. So che sono stati uno dopo l'altro, sono stati in due occasioni diverse.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ce ne sono due, c'è un primo e c'è un secondo, temporalmente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io parlo degli incendi alla macchina di COLACINO Michele. Non del fratello.

1.1 La valutazione delle prove.

Enucleate le prove può ora scendersi alla valutazione della penale responsabilità degli imputati.

Pacifico il fatto, il tema ruota intorno alla attribuibilità dello stesso ai due odierni coimputati che, come visto, si sono difesi dall'accusa sostenendo che quella notte, si trovavano in zona non per incendiare l'auto ma per commettere un furto all'interno di un supermercato situato nelle vicinanze.

La forza delle prove portate dalla accusa e, al contrario, la fallacia dell'alibi sostenuto dagli imputati, non lascia alcun dubbio in ordine alla penale responsabilità di costoro.

Occorre innanzitutto evidenziare come quella sera sono stati registrati numerosi contatti telefonici tra i due imputati, mai emersi in precedenza (sebbene AMATO fosse soggetto ad attività spionistica) tutti concentrati nell'arco temporale in cui si è verificato l'incendio (tra le 21.47 e le 00.40).

Il contenuto complessivo di tali conversazioni si sostanzia in scambi di informazioni, di intese relative ad un fatto che i due stanno organizzando, *rectius*, ad un fatto illecito che stanno per perpetrare. Significativa, in questo contesto di conversazioni fondate su concetti sottointesi ma ben compresi dalle parti, è la telefonata in cui VALERIOTI esorta AMATO a scappare dal luogo in cui si trova perché c'è una anziana signora alla finestra che probabilmente ha chiamato le forze di polizia (prog. 430 RIT 433/11).

Ma ancor prima, la conversazione delle 21.47 preannunciava qualcosa di illecito da compiere così come evincibile, senza ragionevole motivo, dall'ottimismo (*... ah.. mi piaci tu*) scatenato dalle pessime condizioni meteorologiche caratterizzate da una fittissima nebbia presente sulla città di Reggio Emilia che non consentiva di vedere nulla (prog. 429 RIT 433/11).

L'analisi delle celle agganciate dalle telefonate successive consentiva di accertare la presenza nelle immediate vicinanze dell'incendio.

Secondo il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, la chiamata che richiede il loro intervento è delle 23.23 ed il loro arrivo sul luogo è di due minuti dopo.

Già alle 23.16 era però registrato un tentativo di chiamata (prog. 431 RIT 433/11) da parte di AMATO Alfredo nei confronti di VALERIOTI. Quest'ultimo non rispondeva. AMATO Alfredo era localizzato nel luogo in cui era stato appiccato l'incendio.

Era registrato, infatti, un ulteriore tentativo di conversazione (prog. n. 433 RIT 433/11) alle ore 23.22 durato per 48 secondi senza risposta. AMATO Alfredo è localizzato ancora nel luogo dell'incendio (dichiarazioni Melegari).

AMATO Alfredo riusciva quindi a parlare con Gabriele VALERIOTI solamente nel corso della successiva telefonata (prog. 434 RIT 433/11). Nel corso della conversazione AMATO confermava di essere vicino al luogo in cui era stata data alle fiamme l'auto (*...sono alla Canalina*) e mostrava particolare apprensione per le chiamate senza risposta. Nel corso di questo dialogo VALERIOTI faceva espresso riferimento ad una doccia, che stava facendo, chiaramente evocativa della sua presenza in un luogo – non certamente la doccia della propria abitazione - in cui cade acqua. AMATO non capiva e VALERIOTI gli rispondeva, indispettito, di sforzarsi di capire dove si trovava: *AMATO Alfredo - Eh disgraziato, sono tre ore che ti chiamo e non mi rispondi! VALERIOTI Gabriele - Ero nella doccia, dove sei? AMATO Alfredo - Eh, nella doccia... VALERIOTI Gabriele - Dove sei? AMATO Alfredo - A casa sei? VALERIOTI Gabriele - Qua sono, a Reggio Emilia. AMATO Alfredo - E ti stai facendo la doccia? VALERIOTI Gabriele - Mannaggia a Dio! Capisci tu, fratello mio! AMATO Alfredo - Lo so! Che ti venga un male in mezzo alle corna! VALERIOTI Gabriele - (inc. pronuncia non chiara). Dove sei tu? AMATO Alfredo - Io? VALERIOTI Gabriele - Eh. AMATO Alfredo - Alla*

Canalina. VALERIOTI Gabriele - Ma stai andando a dormire? AMATO Alfredo - No, ti stavo dicendo se... dove sei? VALERIOTI Gabriele - Sto andando al bar io. AMATO Alfredo - Al bar dove? VALERIOTI Gabriele - Quale bar conosci tu? AMATO Alfredo - E aspetta che sto arrivando. VALERIOTI Gabriele - Ah, ciao. al volo.

I dati del traffico telefonico del cellulare di VALERIOTI estrapolati dai tabulati indicano come anche costui si trovasse nelle vicinanze del luogo dell'incendio nell'orario in cui si è sprigionato l'incendio.
Un'ora dopo i due, dopo essersi incontrati, si risentivano ed AMATO esortava VALERIOTI, che gli aveva detto che stava andando in un luogo, a non "andare là", facendo chiaramente capire che si trattava, in quel momento, di un luogo pericoloso in cui fare notare la propria presenza.

I dati fattuali esposti trovano un importantissimo riscontro negli esiti delle indagini necessitate dalle dichiarazioni rese dagli imputati. Esse, invero, oltre a confermare quanto già emerso nel corso delle originarie indagini, hanno dimostrato l'inattendibilità degli assunti difensivi posto che, come si evince dalla cartografia prodotta ed acquisita in copia cartacea (cfr. udienza 8.5.2018) e dalle dichiarazioni del teste Molegari:
a) le celle collocate sul territorio urbano hanno una fitta capillarità;
b) la cella agganciata dal telefono di AMATO si trovava ad una distanza di 200 mt dal luogo dell'incendio e a 750 mt dal supermercato Sigma, ove i due imputati sostengono di essersi trovati realmente;
c) nell'immediata prossimità del supermercato Sigma sono collocate ben due celle, di cui una a distanza di 400 mt (via Bismantova) ed una, addirittura, di 300 mt (via Magati);
d) la distanza di queste due celle dal luogo dell'incendio è, rispettivamente di 300 mt e di 500 mt.
e) l'area di potenza della cella agganciata da AMATO Alfredo non si estende fino al supermercato Sigma Canalina e, viceversa, l'area di potenza delle due celle che sono massimamente vicine al supermercato Canalina non si estende fino al supermercato Dipiù.

Alla luce di tali dati oggettivi deve concludersi che AMATO si trovava effettivamente nel luogo dell'incendio, posto che se si fosse trovato al supermercato Sigma il suo telefono avrebbe agganciato o la cella di via Bismantova o quella di via Magati, non certo quella effettivamente agganciata che dal supermercato Sigma dista ben 750 m.
Inoltre, la distanza intercorrente tra le celle di via Bismantova e di via Magati rispetto al Supermercato Dipiù (rispettivamente 350 e 500 mt) è comunque superiore a quella intercorrente tra tale ultimo luogo e quella effettivamente agganciata da AMATO
A fronte di ciò, la circostanza che l'imputato abbia agganciato tale cella è dunque logicamente incompatibile con la sua presenza presso il supermercato Sigma ma è unicamente compatibile con la sua presenza sul luogo dell'incendio.
L'area di potenza della cella agganciata da AMATO e quella delle due celle poste più vicino al Sigma non consente diverse conclusioni, anzi, impone quelle prese.

Non solo.

Il fallimento dell'alibi invocato dalle difese trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni del titolare dell'esercizio commerciale ove i due imputato sarebbero stati impegnati a commettere il furto e negli accertamenti svolti sul presunto furto di un furgone, con il quale i due avrebbero dovuto trasportare la cassaforte del supermercato Sigma.
Ed invero, il teste Lanzoni ha negato di avere subito qualsiasi tentativo di furto nel novembre del 2011 e di avere trovato, quella sera, due porte forzate come invece sostenuto a gran voce da AMATO Alfredo. I fori rinvenuti nel muro del magazzino riferiti dal tese, non hanno trovano alcuna correlazione nel racconto di AMATO Alfredo, né hanno una precisa collocazione temporale. Essi, in altri termini, possono essere stati effettuati da qualunque malintenzionato ed in qualsiasi altro periodo successivo al giugno del 2011.
Ancora.
Ogni indagine effettuata sul furgone asseritamente rubato dai due, anzi dal VALERIOTI, non ha fornito alcun supporto a sostegno della tesi difensiva: non risultano infatti furti o denunce di furto di quel genere, di quel tipo, di quel mezzo, in quegli orari, in quel periodo e in quel territori o in quelle zone in tal modo risultano clamorosamente smentiti gli assunti difensivi con tanta forza propugnati addirittura evocando un preteso dialogo con un non meglio individuato agente della Questura che, in occasione di un arresto per l'esecuzione di un residuo pena, avrebbe detto ad AMATO che il furto c'era stato (in Via Tenulli e abbandonato in Via Rebeno) ma che, purtroppo, la denuncia non era recuperabile perché era stato mandata alla Procura Distrettuale Antimafia, così sostenendo che tale ufficio la avrebbe persa o, peggio, dolosamente occultata. La palese assurdità ed inconsistenza di tale ultimo assunto difensivo basta per comprendere come tali dichiarazioni altro non siano che l'ennesimo, strenuo tentativo di difendersi da accuse la cui fondatezza discende dalla forza delle prove acquisite e, non da ultimo, dalla fallacia di un alibi rispetto al quale l'imputato AMATO ha persistito aggiungendo ulteriori falsità nel momento in cui ha compreso che lo stesso non poteva sortire l'esito sperato.

Il raccolto probatorio, già così solido, a carico degli imputati, trova un ulteriore sostegno, e definitiva conferma, nelle parole dei collaboratori di giustizia, in specie, quelle di VALERIO Antonio, che ha dichiarato di avere saputo in carcere, dallo stesso AMATO e comunque, dagli altri imputati, che gli autori dell'incendio della macchina di COLACINO Michele erano proprio lui e VALERIOTI. Il dichiarato del collaboratore, ampiamente riscontrato da tutte le acquisizioni istruttorie, trova un formidabile riscontro nelle doglianze – sentite da VALERIO nel carcere di Prato - di SARCONE Nicolino che criticava l'ingenuità di VALERIOTI nell'avere parlato della "doccia" al telefono con AMATO, trattandosi di espressione che gli inquirenti potevano facilmente ricondurre alla azione di spegnimento dell'incendio in corso in quei minuti. La credibilità del racconto di VALERIO, è peraltro apprezzabile sotto un altro punto di vista, quello relativo al mandante dell'incendio. Ed invero, sebbene nel corso di tutto il processo si sia sostenuto che l'azione incendiaria fosse da ricondurre a GRANDE ARACRI Nicolino, che aveva deciso di mandare avvertimenti a tutti coloro che gravitavano intorno alla figura del "traditore" VILLIRILLO Romolo, il collaboratore ha fornito una chiave di lettura ben differente (coerente con la riferita preoccupazione di SARCONE Nicolino) inquadrando l'incendio in un regolamento di conti tra SARCONE Nicolino e COLACINO, legato a

questioni economiche derivanti da fatti illeciti. Questa chiave di lettura, mai emersa sino a quel momento, ha trovato una conferma nelle dichiarazioni di MUTO Salvatore che, con puntuali e specifiche propalazioni autonome e indipendenti da quelle di VALERIO tanto da non aver riferito in merito agli esecutori materiali dell'incendio, ha spiegato come lo stesso non si inserisse nell'ambito delle dinamiche criminali sviluppatesi con la caduta e la scomunica di VILLLIRILLO, quanto in controversie aperte tra COLACINO e SARCONE Nicolino, che aveva dato il mandato incendiario.

Preme evidenziare come l'emersione di questo movente, alternativo a quello prospettato dall'accusa, non affievolisce il peso della vicenda ed il significato che la stessa aveva assunto, nell'immediatezza, all'interno del sodalizio e fra i suoi membri che, nella concitazione e nella drammaticità di quel periodo avevano ricollegato l'incendio alla vicinanza del COLACINO al "traditore" VILLIRLLO Romolo. Significativa, in questo senso, la conversazione intercorsa tra COLACINO Michele e Megna Domenico (prog. 3404 RIT 2917/11) in cui il COLACINO dimostra di essere pienamente consapevole di quanto gli era accaduto proprio a causa del suo rapporto con VILLLIRILLO: *"O Pino, tu lo sai che io e mio fratello solo un'amicizia abbiamo un comune". Poi in un altro punto: "Ascoltami, Pino, se qualcuno ha i cazzi con... gli hanno bruciato il camion a Domenico Olivo, dai: cosa devo pensare io? Dopo due giorni sono venuti, hanno bruciato la macchina di mio fratello. cosa devo pensare io? Cosa aveva fatto questo Domenico Olivo, svampa, il genero di VILLLIRILLO? A Parma l'altra notte gli hanno bruciato il camion sotto casa. dai. Dopo due giorni hanno acceso la macchina di mio fratello: cosa devo pensare io?"*. E in un altro punto ancora dice: *"Abbiamo solo un'amicizia in comune e non ce n'è, solo quella di amicizia. E per me, per me c'entra proprio quella là"*. Ancora dice: *"Non me lo toglie nessuno dalla testa, perché a te l'altro ieri ti hanno bruciato un camion. E dopo due giorni vieni e bruci la macchina a mio fratello? Non me lo toglie nessuno dalla testa. Nessuno, nessuno me lo toglie dalla testa, perché mio fratello non ha niente a che vedere con nessuno, come non ce l'ho io"*. (cfr. capi 83-84-119-120)

In definitiva, le prove raccolte, così come sopra valutate e confermate dall'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia, nonché il clamoroso fallimento dell'alibi fornito dai due imputati, consentono di ritenere dimostrata la penale responsabilità di AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele per il reato loro ascritto.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. trattandosi di azione ritorsiva connotata da gravissima carica intimidatoria, tipicamente appartenente alla metodologia di azione di un gruppo organizzato di stampo mafioso e senza dubbio percepita, come tale, dalla sua vittima.

2. CAPO 12bis.

Incendio in danno di BLASCO Gaetano

Nel corso del dibattimento, in seguito alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe, l'ufficio di Procura ha proceduto, con il consenso dell'imputato ex art. 518 c.p.p, a muovere una nuova contestazione a VALERIO Antonio.
Trattasi del capo 12bis (la cui formulazione si trova prodotta all'udienza del 7.11.2017) in cui si contesta a VALERIO di avere dato mandato a terzi ignoti di dare alle fiamme il capannone

di BLASCO Gaetano, sede della ANPA Costruzioni (denunciato il 28.6.2013) e l'autovettura Range Rover di proprietà dell'ANPA costruzioni, a scopo ritorsivo e per costringerlo a restituirgli somme di denaro, provenienti da illeciti condivisi, di cui riteneva che costui si fosse appropriato, con l'inganno, a suo danno.

Va innanzitutto premesso che è stato possibile venire a conoscenza dei fatti oggetto della presente contestazione solo grazie alle voci dei collaboratori. Diversamente questo delitto sarebbe rimasto impunito.

VALERIO Antonio, dunque, si è dichiarato reo confesso di tali azioni incendiarie, avendole ammesse all'udienza del 3.10.2017 spiegando che le ragioni che lo spinsero a commetterle erano molteplici. Esse, in particolare, erano legate al fatto che, a suo dire, il BLASCO utilizzava il denaro degli illeciti commessi insieme per interesse personale, consegnandolo a sua insaputa a GIGLIO affinchè lo reinvestisse in altre attività illecite, escludendolo dalle stesse, nonché al fatto che il BLASCO si era avvantaggiato del furto del tetto che il VALERIO ed altri avevano commesso ai danni di Gentile (capo 48) senza riconoscergli alcunchè in termini di denaro:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi lei per il fatto dell'auto di Karima non c'entrava niente, conferma di non essere stato l'autore e che l'autore era Turrà Roberto. Lei invece ha fatto fatti incendiari ai danni di BLASCO Gaetano?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, Dottoressa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Presidente, io e Sergio Eugenio abbiamo incendiato sia il capannone che la macchina di BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Prima o dopo l'incendio dell'auto della Karima?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Prima.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Riesce a collocarmi queste nel tempo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Era la fine del 2012 circa, no sto dicendo male io, inizio del 2013 credo che sia. Adesso non me lo ricordo, Dottoressa, perché prima fu incendiato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi gli autori, il perché e la questione per cui insomma.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Perché c'erano tanti motivi, anche qua ce ne sono diversi, perché BLASCO faceva attività, praticamente prendeva il nostro denaro e andava a darlo a GIGLIO e si faceva delle altre attività, perché io e Sergio abbiamo nel capo 48, quello di Gentile, il tetto che diceva GIGLIO, quel legname lì l'abbiamo preso noi. Quel legname è stato trasformato, rivenduto e sono usciti fuori tre tetti e uno piccolo da lì, 3/4. Dei soldi BLASCO, poi faceva pure lui, si doveva prendere solo i soldi della trasformazione perché il tetto siamo andati a prenderlo noi fisicamente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Prenderlo in che senso?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Rubarlo, Dottoressa, per me è un prendere però stavamo rubando.

Le dichiarazioni autoaccusatorie di VALERIO - che si inseriscono benissimo nella vicenda di cui al capo 48 e che sono perfettamente aderenti alle dinamiche interne del sodalizio, non

nuovo ad azioni ritorsive o, comunque, a scontri tra i suoi membri (si vedano, ad esempio i capi 18, 45 e più in generale le dichiarazioni dei collaboratori che hanno più volte parlato dei conflitti interni al sodalizio necessitanti dell'intervento pacificatore dei soggetti di vertice, DILETTO, SARCONE e GRANDE ARACRI) - hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe (cfr. udienza 11.11.2016)

Egli, proprio nello spiegare le modalità con cui venivano gestite le controversie all'interno della cosca ha riferito proprio in merito al conflitto insorto tra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano. Accadde infatti che BLASCO Gaetano diede a GIGLIO 200.000 euro per compiere operazioni di falsa fatturazione con Aversa Antonio, senza metterne a conoscenza VALERIO Antonio come, invece, avrebbe dovuto perché le somme "investite" erano "guadagni della famiglia". Quando VALERIO ne venne a conoscenza incendiò, in risposta, la macchina di BLASCO, intestata a suo figlio, la macchina della sua segretaria Karima BAACHAOUI (che era a conoscenza delle operazioni di BLASCO) nonché il capannone e alcune costruzioni che il BLASCO stava portando avanti con la società B&V nella zona di Reggio Emilia. GIGLIO ha riferito di essere a conoscenza del fatto che questi incendi erano stati commessi da VALERIO Antonio per averlo appreso da Nicolino SARCONE, da BLASCO e da VALERIO stesso. Ha poi dichiarato che VALERIO, insieme a TURRA' Roberto e SERGIO Eugenio, si recò da lui per capire dove fossero stati impiegati i denari: inizialmente GIGLIO negò i fatti, poi, li ammise riferendogli i dettagli dell'operazione che aveva iniziato per conto del BLASCO con quei 200.000 euro. VALERIO, sicuro dei suoi sospetti, ordinò gli incendi ma senza il consenso di SARCONE Nicolino, preoccupato invece per il "*polverone*" che VALERIO stava alzando sulla zona di Reggio Emilia e che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

P. M. – Okay. E questo è un primo esempio dell'intervento in questo caso, in caso di conflitto, di Diletto e di SARCONE. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un conflitto fra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano.

DICH. GIGLIO G. – Lì è nato il conflitto quando BLASCO Gaetano mi ha dato dei soldi per fare un'operazione, soldi che non ha riconosciuto allo stesso VALERIO Antonio, e sono entrati in conflitto tra... infatti lì sono subentrati una serie di incendi pure.

P. M. – Questo ce lo deve dire con pazienza, tutto e bene, perché è importante. Ci spieghi qual era l'affare a monte.

DICH. GIGLIO G – L'affare a monte erano duecentomila euro che io stavo girando con Aversa Antonio, stavo facendo delle fatturazioni con Aversa, e il BLASCO non ha messo a conoscenza lo stesso VALERIO.

P. M. – E perché VALERIO doveva essere messo a conoscenza?

DICH. GIGLIO G. – Perché le operazioni che il BLASCO doveva fare erano, alla fine, per i guadagni della famiglia. Quindi il BLASCO in quell'occasione stava nascondendo a tutti quello che stava facendo.

P. M. – Okay. L'operazione è della tipologia che lei ci ha descritto prima, quando ha fatto l'esempio di come funzionavano queste cose, con la dazione del denaro?

DICH GIGLIO G. – Lì poi c'è stato un problema, perché io dovevo dare dei soldi. Infatti la cosa non è che poi è finita lì, attenzione.

P. M. – Appunto. Abbiamo appena iniziato nel racconto. Intanto le volevo dire: l'impresa terza che impresa era, lei ha detto? Di chi era?

DICH. GIGLIO G. – Con le società di Aversa Antonio.
P. M. – Di Aversa Antonio. Quindi lei ha detto: BLASCO incassa dei soldi che invece doveva spartire in quest'affare con VALERIO.
DICH. GIGLIO G. – A me hanno lasciato i duecentomila euro, che a me servivano per qualche mese per mettere in piedi... per finire il giro dell'operazione. In questo contesto VALERIO viene a conoscenza e iniziano i litigi. Iniziano i litigi, inizia a incendiargli la macchina, il capannone, la macchina alla segretaria e quant'altro.
PRESIDENTE
P. – Chi incendia cosa a chi? Chi incendia cosa a chi? Chi è che incendia?
DICH. GIGLIO G. – VALERIO incendia sia la macchina del figlio di BLASCO, che poi era la macchina che operava BLASCO, ma era intestata al figlio in teoria; la macchina alla segretaria, in quanto la segretaria era d'accordo con il BLASCO.
P. – Chi è la segretaria di BLASCO? Lo può dire?
DICH. GIGLIO G. – Karima Baachaoui.
P – Va bene. Poi?
DICH. GIGLIO G. – Poi gli incendiano il capannone, a BLASCO; poi alla fine gli incendiano la costruzione che stavano insieme, fra l'altro, perché, quando poi stavano litigando, il BLASCO aveva tenuto fuori anche dall'intervento che stavano facendo a Reggio Emilia, delle costruzioni giù a Reggio Emilia intestate alla B&V.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Il fatto che incendino anche l'auto della segretaria Baachaoui Karima a cos'è dovuto? E' un'imputata del processo. A cos'è dovuto?
DICH. GIGLIO G. – La Karima era a conoscenza di tutto quello che faceva il BLASCO. Addirittura il BLASCO gli aveva intestato ultimamente una società, operava sotto il nome della Karima. La Karima aveva anche i soldi, gli teneva i soldi, al BLASCO. Diverse volte la Karima mi ha portato anche la liquidità, a me direttamente.
P. M. – La liquidità di queste operazioni che lei ci ha fatto l'esempio.
DICH. GIGLIO G. – Sì, queste operazioni, sì. Io più di una volta mi sono visto al bar dietro la latteria GIGLIO, lì a Reggio Emilia, e mi ha dato i soldi; vicino al bar Fashion e mi ha dato i soldi.
P. M. – E quindi in questo caso VALERIO colpisce lei perché lei cosa fa?
DICH. GIGLIO G. – Perché lei a VALERIO nega questa vicenda. Il VALERIO viene a sapere con certezza, perché è venuto da me VALERIO, Turrà e Sergio Eugenio, dove io la prima volta aveva negato; poi la seconda volta, davanti all'evidenza, non ha potuto negare e gli ha fatto uno schema di quelli che erano gli utili e i soldi che avanzava, doveva prendere BLASCO.
P. M. – Quindi VALERIO viene a sapere che BLASCO non gli ha dato una parte di un'operazione che gli spettava. Viene da lei. Lei una prima volta nega, la seconda volta non può che ammettere che questa sottrazione vi è stata. E la Baachaoui Karima nega la stessa circostanza a VALERIO e per questo viene colpita?
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
P. M. – E' così?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, esattamente.

P. M. – Quindi lei fa uno schema. Chi viene quando viene VALERIO? Lei ha detto Turrà Roberto e Sergio Eugenio?
DICH. GIGLIO G. – VALERIO viene insieme con Roberto Turra e Sergio Eugenio, dove io, di mio pugno, su carta intestata della GIGLIO, perché c'era un block notes della GIGLIO sulla scrivania, gli ho riepilogato quello che il BLASCO doveva prendere.
P. M. – E come si evolve questa vicenda? Questo è il contrasto che c'è, VALERIO fa questi incendi. Ma questi incendi sono autorizzati dall'alto oppure li fa VALERIO? Come viene gestita questa situazione?
DICH. GIGLIO G. – Questi sono partiti da VALERIO, che poi alla fine SARCONE non era d'accordo su questo, perché il SARCONE... è normale che il VALERIO stava alzando un polverone sulla zona di Reggio Emilia, quindi non era d'accordo. Però bisogna considerare che poi c'è stato l'arresto di Grande Aracri Nicolino, e quindi la cosa avrebbero dovuto sistemarla lì, tra SARCONE e VALERIO e Diletto. E' intervenuto anche Diletto su questa cosa.
P. M. – Ci sono stati degli incontri in particolare per dirimere questa situazione? Lei è stato coinvolto?

Le dichiarazioni confessorie del VALERIO siccome pienamente riscontrate dalle autonome e dettagliate affermazioni di GIGLIO Giuseppe che aveva disvelato i fatti ben prima delle propalazioni confessorie del primo, consentono di giungere ad un giudizio di affermazione della penale responsabilità del VALERIO per i fatti a lui contestati al presente capo di imputazione. Egli, convinto della indebita appropriazione di ingenti somme di denaro provenienti da affari illeciti commessi in comune da parte del BLASCO, peraltro resosi responsabile, secondo il suo pensiero, di essersi arricchito grazie al furto del tetto commesso dal VALERIO senza che il BLASCO gli avesse riconosciuto alcunchè, ha dato fuoco alla macchina e al capannone di quest'ultimo per vendicarsi dei torti subiti e per costringere il BLASCO a restituirgli i denari a lui spettanti.
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., trattandosi di azione intimidatoria e ritorsiva tipicamente utilizzata nell'ambito di organizzazioni criminali mafiose e, senz'altro percepita, come tale, dal BLASCO che ben ne aveva compreso la valenza simbolica.

3. Capi 13-14-15-16
Incendi ai danni di Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco,

Ai capi di imputazione 13,1,14,15,16 viene contestato a BLASCO Gaetano di avere incendiato, al solo scopo di arrecare danno alla persona offesa, le coperture di altrettanti immobili realizzate da alcuni costruttori che, in ipotesi d'accusa avevano avuto, a vario titolo, rapporti commerciali con l'imputato.
La trattazione unitaria è consigliata non solo dalla identità dell'imputato e dalla analogia dei fatti contestati – significativi, ove provati, di un *modus operandi* tipico del suo autore - ma anche dalla parziale sovrapponibilità delle prove, alcune delle quali fondamentali per l'accertamento.

Per queste ragioni, in apertura si darà conto delle dichiarazioni rese da un testimone chiave per l'accertamento di questi reati e, comunque, importante in relazione ad altri fatti attribuiti al BLASCO (capi 58, 58bis, 160, 161,133 e 134).

3.1 le dichiarazioni di Baraku Valbon

Il 14.2.2013 un soggetto di nazionalità albanese, tale Baraku Valbon, inviava una e-mail all'indirizzo istituzionale della DDA di Bologna, denunciando una serie di attività illecite (truffe, false fatturazioni, ecc.) a suo dire commesse dal BLASCO sfruttando l'impresa B.M.B. S.r.l.

La mail inviata all'indirizzo *dda.bologna@giustizia.it* è stata prodotta all'udienza del 7.10.2016

Questo il testo:

"Buon giorno, mi chiamo Baraku Valbon e scrivo questa email in concomitanza alle indagini aperte su Gaetano BLASCO, allegando la mia denuncia fatta presso la finanza di Reggio Emilia che fino ad ora non ha avuto nessun seguito, all'epoca quando io denunciai la truffa ed il raggiro, la ditta B.M.B. srl aveva 4 conti aperti su banche differenti, sulla banca Credem di Villa Cella lui ha falsificato la mia firma negli assegni e trantutando il conto da firma congiunta a firma scongiunta senza il consenso dei soci; Invece sulla banca Carige lui ha aumentato il fido senza avvertire e senza il consenso dei soci creando un debito che oggi ha portato la mia casa nelle aste

giudiziarie, essendo in difetto ha proceduto lo stesso.. e tutti i movimenti sono stati fatti dai funzionari e da lui all'oscuro di tutto. Nelle altre due banche non si sa quali movimenti abbia fatto e per di più all'epoca io andai dai carabinieri segnalizando la gravità di questo personaggio portanto indirizzi di tre tetti da lui bruciati all'epoca e per tutti erano cose passute. Ma è possibile che un personaggio così tornando dalla Germania ,malavitoso e nullatenente creando danni alle persone come me..ed ai fornitori che aspettano ancora i soldi, abbia dei beni come due capanonni a Ghiardo di Bibbiano(RE), la casa in Via Fratelli Bandiera(RE) che stando alle sue parole era stata

fatta con fatture false ed a nome di sua moglie..e a Cutro abbia un'altra casa a nome del suocero..ed ora spunta un'altra ditta nuova a nome del figlio.. mentre a me è stato portato via tutta per colpa sua, ma è possibile che la sua segretaria è stata richiamata prima delle ferie estive al ministero delle finanze a Roma per una facenda di traffico illegale di denaro (58000€) verso il Marocco?? La B.M.B. all'epoca ha avuto due appartamenti, uno a Calerno (RE) a quale gli si è stato applicato un mutuo al fratello della segretaria ed un'altro appartamento a prato di correggio (RE) che non è stato ancora rogitato. Io all'epoca del capannone ho visto circolare armi, vestiti di carabinieri che dovevano andare giù"(al meridione)..e se adesso sto scrivendo a voi è perchè nessuno ha mai fatto niente..ed ho ancora altre informazioni su questo soggetto. Aspetto di essere chiamato dal prefetto di Reggio Emilia o da voi e da nessun altro, che sono stato abbandonato da tutti, dagli avvocati, dalla finanza ecc.. ed ho rischiato la pelle fino ad ora!"

L'esposto, a dire del Baraku inascoltato in apertura di mail è presentato in precedenza (5.11.2011) alla Guardia di Finanza, è stato prodotto all'udienza del 7.10.2016.

Il contenuto della e-mail inviata dal Baraku alla DDA di Bologna, spiega la centralità della sua testimonianza nell'ambito del presente dibattimento.

Egli è stato sentito all'udienza del 7.10.2016. Nella prima parte delle sue dichiarazioni il Baraku ha riferito di avere conosciuto BLASCO Gaetano circa quindici anni prima: gli aveva trovato lavoro in un'impresa dove aveva lavorato in nero; BLASCO gestiva i pagamenti. Divenne socio di BLASCO nella ditta BMB, acronimo di " BLASCO, Baraku e Marino Antonio". Lui e Marino erano soci d'opera, mentre il BLASCO aveva versato 10.000 euro di capitale. A quella data il Baraku era già creditore del BLASCO per circa 40.000 euro per lavori svolti e mai pagati. Lui e l'altro socio non avevano nessun poter di controllo: la contabilità e i conti corrente erano tutti nella mani del BLASCO. Proprio la situazione creatasi all'interno della BMB era stata oggetto delle sua denuncia alla Guardia di finanza: *" la storia della BMB è finita che io ho fatto il giro delle banche, ho fatto le mie denunce e nessuno si è sentito." ... " ho denunciato il fatto che bmb non era una ditta e noi eravamo diventati schiavi di qualcuno che ci ha sfruttato fino all'ultimo giorno che siamo esistiti"*. All'interno della BMB lui, l'altro socio e i 4 operai assunti in nero lavoravano più di 10 ore al giorno, ma nessuno vedeva né i conti né il denaro; per di più subivano anche violenza fisica: *"Eravamo sfruttati perché lavoravamo dieci ore, non vedevamo né i conti né niente, e per di più dovevamo sentire pure delle urlate in fin dei conti, perché lui ogni mese picchiava qualcuno. L'atmosfera era quella."* Lui e l'altro socio chiesero anche l'urgente convocazione dell'assemblea ma il BLASCO, per tutta risposta, il giorno dopo cambiò tutte le serrature del capannone impedendo loro l'accesso. Lui lo constatò dall'esterno, non provò nemmeno a mettere la chiave, avendoglielo riferito gli altri dipendenti.

Decisosi a denunciare la situazione alla Guardia di Finanza, Baraku usciva dalla società senza però avere formalmente ceduto le sue quote. Si era infatti recato con l'altro socio dal commercialista della società esponendogli la situazione, ma costui li aveva mandati via, dicendo che se volevano chiudere la società prima dovevano tornare a lavorare e pagare le banche di tasca loro.

A causa del comportamento tenuto dal BLASCO, ha spiegato il teste, ancor oggi fatica a trovare da lavorare: *" non mi chiamava piu nessuno. io non lavoravo piu a Reggio Emilia. Io anche oggi lavoro a Milano,Bergamo .Faccio duecento chilometri al giorno per portare il pane a casa "... "Domani andiamo insieme in una ditta dove lavorano i paesani suoi e cerchiamo il lavoro insieme" ... " succede che.. a parte che non mi conosce nessuno, però il lavoro non me lo da nessuno. Questa è la verità" ... " Perchè io mi chiamo Baraku . Se tu vai nel circolino dove dicono loro.. dicono che l'albanese ha fatto questo ha fatto questo, dicono tutto.. " dicono che è il vigliacco che lo sta mettendo dentro"*.

Baraku veniva accusato, nell'ambiente, di avere denunciato BLASCO. Un giorno venne addirittura avvicinato da un imprenditore di origine cutrese che gli chiese se si fosse pentito. La situazione lo aveva gettato in una situazione di vera e propria paura:

" Signor Baraku , che cos'è che lei sa che le è stato imputato? che colpa avrebbe avuto?"
DICH. BARAKU V. – Che ho fatto una denuncia.
P. M. – Che ha fatto una denuncia; e che questa denuncia ha avuto quale conseguenza?
DICH. BARAKU V. – Quella che hanno descritto tutti i giornali.
P. M. – E cioè?

DICH. BARAKU V. – Ah, basta leggere i giornali cos'hanno scritto. A me non ha chiesto nessuno il parere, di mettere il mio nome sul giornale, scrivere sulla denuncia. Sulla denuncia della Finanza c'è il nome e il cognome, non è in anonimo, ma sul giornale il mio nome... qualcuno mi doveva pure chiedere prima di mettere in giro a Reggio.
P. M. – Le è mai stato chiesto se lei si fosse pentito?
DICH. BARAKU V. – Da chi?
P. M. – In queste circostanze.
DICH. BARAKU V. – Non lo so.
P. M. – Perché lei ai Carabinieri disse: "In merito alla denuncia presentata, dopo circa un anno fui avvicinato da un imprenditore cutrese, che mi chiese se mi fossi fatto 'pentito'".
DICH. BARAKU V. – Può essere.
P. M. – Questo, lei lo disse nel 2013, quindi tre anni fa, il 25 febbraio 2013: può essere che sia vero?
DICH. BARAKU V. – Sì, mi ha avvicinato uno al bar e mi ha detto così. Ma scrivevano tutti i giornali.
P. M. – Il dato per cui lei rende dichiarazioni ai Carabinieri... Lei ha spiegato perché ha fatto la denuncia alla Fidanza, e cioè per prendere le distanze da quanto avveniva alla BMB, lei ci dice; invece dai Carabinieri come ci arriva? Che cosa succede?
DICH. BARAKU V. – Perché ho avuto paura.
P. M. – Ci spieghi: cosa succede che le fa paura?
DICH. BARAKU V. – Non lo so cosa succede. Tu vedi tutti i giorni che scrivono: è bruciata una macchina; è bruciato questo; hanno sparato in questo negozio. E la paura c'è. E' una cosa normale.
P. M. – È questa paura...
DICH. BARAKU V. – Non è comandabile.
P. M. – E questa paura la condusse a fare una mossa...
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – ...preliminare all'esser sentito dai Carabinieri?
DICH. BARAKU V. – "Preliminare"... Pensavo diversamente; può darsi che mi aiutavano ad andare via da Reggio Emilia, perché, la paura, ce l'avevo.

In sede di controesame il teste ha meglio ribadito il concetto a seguito di una contestazione, specificando che pur sapendo il nome di quell'imprenditore cutrese non fece il nome per paura di ritorsioni. Per questo si era reso disponibile a parlare con i Carabinieri di Modena, non avendo nessuna intenzione di parlare con quelli di Reggio Emilia *"dove i cutresi sono una comunità molto forte, che dispone di ingenti capitali da sfruttare per carpire informazioni o ottenere aiuti"* (cfr. verbale stenotipia 7.10.16 pag.148 e ss).
Ha poi confermato di avere scritto la e-mail alla Procura della Repubblica (che gli è stata esibita e che ha riconosciuto come propria) e di averlo fatto in seguito ad una serie di articoli di giornale (del febbraio 2013) relativi ad un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona nei confronti di alcuni imprenditori, tra i quali BLASCO, ritenuti responsabili della attività di fatturazione per operazioni inesistenti e frodi (di cui al procedimento 16763 del 2012 della DDA di Bologna).

Il teste è stato sentito sui fatti in essa contenuti e, in particolare, per quanto qui interessa, in merito alle azioni incendiarie attribuite, nei capi di imputazione in esame, al BLASCO.
In ordine a queste, il testimone ha riferito di averne avuto conoscenza direttamente dal BLASCO, al quale piaceva vantarsene e di aver effettuato un sopralluogo con i Carabinieri, al fine di mostrare loro i luoghi in cui il BLASCO lo condusse dicendogli " *ho bruciato questo, ho bruciato quell'altro*". Pur non ricordando gli indirizzi precisi, Baraku ha indicato i luoghi. Ha ricordato, ad esempio, di aver condotto i Carabinieri in un paesino vicino Scandiano, a Rivalta, e vicino a Montecchio. Quando il BLASCO lo accompagnava sui luoghi degli incendi gli diceva anche il nome delle vittime: " *uno è Olivo, uno è Virelli, un altro è un socio suo, che l'avevano fatto insieme; poi un altro non conosco neanche il nome, siamo andati.. quello che è vicino Scandiano, c'è un paesino là, non so la via*".

In relazione all'incendio ai danni di OLIVO, il testimone ha riferito che il giorno successivo all'azione incendiaria venne invitato dal BLASCO ad andare a vedere il tetto che quest'ultimo aveva bruciato, dicendogli: " *andiamo a vedere, ho bruciato il tetto a lui, però non l'ha presa bene.*". Si recarono nelle prossimità dell'edificio dell'Olivo ma non vide nulla : *"non si vedeva niente, poichè era dall'altra parte della strada."* Molto preciso il teste sulla idea che lui si era fatto delle ragioni dell'incendio, legata al fatto che secondo il BLASCO tutti i cutresi dovevano dare a lui i lavori" *il pensiero mio è quello: perchè lui diceva sempre : con le buone o con le cattive , tutti i cutresi devono venire a lavorare qua. Quelli che siamo andati a vedere insieme, era gente che non si avvicinata proprio a quel personaggio, neanche per fare un preventivo"*
Effettivamente, ha detto il teste, a distanza di qualche mese dall'incendio, Olivo aveva commissionato alla ditta BMB qualche lavoro, in un altro quartiere di Reggio Emilia.

Con particolare riferimento all'incendio di cui al Capo 15, commesso ai danni di Virelli Antonio, il teste ha riferito che BLASCO gli aveva detto di essere l'autore dell' incendio,
P. M. E lei capì che si trattava di Virelli?
DICH. BARAKU V. – Sì, perché l'aveva già detto prima di andare giù: Gli faccio bruciare il tetto, a quello là. Però era sempre *chiacchiere così.*
PRESIDENTE
P. "Gli faccio bruciare" cosa?
DICH. BARAKU V. – Gli faccio il bruciare il tetto, a quello là, che sta facendo il tetto vicino ai tetti nostri.
P. – "Vicino ai"...?
DICH. BARAKU V. – Perché noi su quel quartiere abbiamo fatto tutti i tetti alla ditta. Allora lui ha saputo che lui stava facendo il tetto là e, chiacchierando, aveva detto: Gli brucio il tetto. Però era una chiacchiera così. Poi, quando mi ha telefonato, mi ha detto: Vai a vedere che gli ho già bruciato il tetto. Io questo fatto l'ho ricevuto... però non so se è bruciato, non un è bruciato, sono andato a vedere.

Ancora (pag. 126 del verbale):
AVV. DIF. PETITTO – *Lei ha mai pensato... BLASCO ha detto: Io, a Virelli, gli brucio il tetto. Ha detto così?*

DICH. BARAKU V. – Sì.
AVV. DIF. PETITTO – Prima dell'incendio, parlo, prima dell'incendio. Dopo qualche tempo, lei dice che è stato bruciato il tetto di Virelli, giusto?
DICH. BARAKU V *"No, mi ha telefonato lui (BLASCO). Io non l'ho visto bruciato, il tetto di Virelli Anche quando siamo andati con i ragazzi, io ho sentito dire, mi ha detto così prima, mi ha telefonato che gli ho fatto questo, però io non so niente, perché non sono venuto neanche a vedere. E poi sono passati mesi e anni. Può essere che è bruciato, può essere che è salvato".*

Il teste ha anche proceduto al riconoscimento fotografico. Le fotografie, incorporate nelle annotazione di polizia giudiziaria, sono state esibite previa copertura delle didascalie.

Il Baraku ha affermato che:
- Le foto numero 1 - 2 - 5 sono relative al cantiere di OLIVO Antonio;
- le foto 6-7 sono relative all'immobile incendiato a Faragò;
- la foto 8 è relativa ad un cantiere che" *apparteneva ad un ragazzo Cutrese... secondo me dovera essere la ditta Farago...* ";
- le foto 9, 10,11, 2, 13 raffigurano la palazzina incendiata a Virielli; parlando di quest'ultima il teste ha riferito che si tratta di una palazzina di un paesino vicino a Scandiano (poi corretto in Vezzano sul Crostolo), dove lui e il BLASCO il giorno dopo l'incendio erano passati con la scusa di dover andare a vedere un cantiere vicino; in quell'occasione BLASCO gli aveva detto " *questo tetto l'ho bruciato ieri sera*". Il motivo dell'incendio, era sempre quello: " *gente che non sono venuti a fare il tetto da noi.*"
- la foto 14 è relativa all'episodio incendiario di RIVALTA: *DICH. BARAKU V. – Qua era già bruciato il tetto Siamo andati dopo una settimana per smontare, perché doveva fare il preventivo. Era di un altro cutrese.P. – Non si ricorda il nome? DICH. BARAKU V. – Non mi ricordo. Si chiama Antonio.. aspetta. Comunque non mi ricordo il nome. È qua, i tetti, li abbiamo fatti noi. P. – Prima... DICH. BARAKU V. – Li avevamo già montato noi, i tetti, che c'erano andati i russi a montare. Poi abbiamo sentito che erano bruciati e dovevamo andare a vedere com'erano bruciati e che intervento dovevamo fare. P. – Mi faccia capire: il tetto era stato fatto da voi o da un'altra ditta? DICH. BARAKU V. – No, dalla ditta, da noi. P. – Da voi. E perché allora è bruciato? DICH. BARAKU V. – Poi ti spiego. Noi siamo andati là, lui mi ha detto: Andiamo a vedere là come dobbiamo fare, come non dobbiamo fare. Quando siamo andati là, abbiamo visto: Facciamo così, facciamo... Quando tornavamo, poi mi ha detto... Io ero addolorato, perché ho visto che... Ero addolorato, perchè le case erano già fini... P. – "Ero"...? DICH. BARAKU V. – Ero addolorato per il tetto, perché le case erano già finite. Non erano grezze, quasi abitavano la gente. Mi ha detto: Che cazzo ti preoccupi, te; intanto l'abbiamo fatto noi. E si riferiva a lui e quell'altro Antonio. Che ce lo pagano due volte. P. – Che ce lo paga due volte? DICH. BARAKU V. – Ce la pagano due volte. P. – Ho capito. Quindi era stato fatto, viene bruciato e poi lo rifanno. DICH. BARAKU V. – ...e rifatto di nuovo da noi. P. – E così l'appaltatore lo paga due volte. DICH. BARAKU V. – L'appaltatore era sempre l'amico suo. Però non so dire che modalità avevano. Lui ha espresso così.*

Il testimone ha anche detto di avere visto, in diverse occasioni, armi nella disponibilità del BLASCO. Ha infatti riferito di avere visto nella cantina, aperta, dove lui stesso lavorava, due piccole pistole simili a mitra, nonchè, nel 2007/2008, una pistola a tamburo nell'ufficio del BLASCO. Nel capannone, invece aveva visto una cassapanca contenente divise da Carabiniere, destinate, per parola di BLASCO, ad essere "mandate già" (in Calabria).
L'argomento sarà meglio trattato allorquando si analizzeranno i capi 133 e 134.

Il Baraku ha, infine, testimoniato sull'attività di falsa fatturazione che il BLASCO avrebbe svolto coadiuvato dalla segretaria KARIMA
P. M. – Signor Baraku , torno alla BMB: lei ha mai saputo o ha mai curato la vicenda delle fatture emesse dalla BMB? Ne sa qualcosa?
DICH. BARAKU V. – No, perché lui faceva bolle con BMB, fatturava con G.B. o CONSORZIO, quella che c'aveva i buchi in banca per tirare fuori i soldi.
P. M. – Ci spieghi questa cosa.
DICH. BARAKU V. – Aveva disponibilità da prendere ventimila euro con una banca, fatturava con una ditta sua il lavoro che era già andato con la BMB, con le bolle. Era un casino così, non si capiva niente, cosa fatturava e cosa non fatturava.
P. M. – Lei dice che faceva delle fatture per giustificare il prelievo di contanti?
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Questo a prescindere dal fatto che...
DICH. BARAKU V. – A prescindere dal fatto che la fattura andava dal commercialista, non ti so dire.
P. M. – E chi è che seguiva questa parte? Lui personalmente?
DICH. BARAKU V. – Lui con la segretaria.
P. M. – Come si chiama la segretaria?
DICH. BARAKU V. – Karima.

3.2. La testimonianza degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.
Sulle indagini svolte in ordine alle azioni incendiarie ha invece riferito il Maresciallo Veroni Emilio all'udienza del 30.09.2016 (pag. 23 e ss).
L'attività investigativa aveva avuto inizio proprio in seguito alla e mail inviata dal Baraku alla DDA di Bologna, dalla quale era originato il procedimento penale 765/2013. Il Baraku veniva convocato in caserma per essere sentito a sommarie informazioni su tutti gli elementi riferiti nella e-mail ed in cui venivano segnalati, come visto, una serie di condotte penalmente rilevanti, ascrivibili al BLASCO Gaetano.
Quanto al capo 13, nel corso delle sommarie informazioni BARAKU forniva indicazioni sui luoghi ove si sarebbero verificati gli incendi. Veniva quindi eseguito un sopralluogo: BARAKU conduceva gli inquirenti in Via Mascagni 9, ove veniva riscontrato avere sede la EDIL OLIVO S.R.L. di OLIVO Antonio, e ove BARAKU indicava la palazzina che sarebbe stata incendiata, ma non vi era più riscontro dell'incendio "*..non c'erano tracce..*"

La denuncia era stata fatta dall'Olivo ma non risultava inserita né venne reperita. Venne pertanto convocato l'Olivo che confermò l'episodio incendiario. Venne anche acquisito il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, corredato dei rilievi fotografici, di tutte le

planimetrie e della indicazione di tutte le attività svolte e dell'annotazione di servizio dell'ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.
Agli atti sono stati prodotte la scheda d'intervento sopralluogo dei VV.FF. riferita all'incendio del 13.11.2005 presso l'edificio sito a Reggio Emilia in via Mascagni n.9 nonché la relazione di servizio datata 15.11.2005, nonché il sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Modena il 13.3.2013 con le relative schede allegate (cfr. produzione udienza 7.10.2016).

Quanto al capo 14, il Maresciallo Veroni ha riferito che quando venne sentito Baraku egli non riferì nulla in merito all'incendio di cui al capo d'imputazione in esame. Tuttavia, nel corso del sopralluogo effettuato per l'incendio ai danni di Olivo, egli li condusse anche sul luogo (Borgo Rue Lunga della COSTRUZIONI FRATELLI FARAGO') in cui si verificò l'incendio ai danni di FARAGO' Vito. Sul posto erano ancora presenti tracce dell'incendio; vennero così acquisiti la denuncia presentata dal Faragò ed il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco che avevano rilevato la natura dolosa dell'incendio (cfr. produzione udienza 7.10.2016).
Il teste ha poi citato una conversazione ambientale effettuata dai Carabinieri di Fiorenzuola (prog. n.1860 del 3 aprile 2011), intercettata all'interno dell'autovettura Audi Q7 di GUALTIERI Antonio, nel corso della quale il GUALTIERI parlando con un suo dipendente, Elezaj Bibil, diceva di aver capito chi era stato a commettere l'incendio : " *Io lo so chi... me lo immagino chi ha bruciato il tetto a quei ragazzi li*' " *dice Gualtieri. "Che poi sei pure cretino. Tu fai i tetti; che cazzo, bruci il tetto? Ma brucia un solaio".*

Quanto al capo 15 il testimone ha riferito che si tratta di un incendio in danno di Virelli Antonio, verificatosi il 2 agosto del 2008. In questo caso il Baraku disse loro che non fu un'esecuzione diretta di BLASCO, ma da lui commissionata. Virelli presentò denuncia a distanza di un mese, il primo settembre del 2008. Costui venne sentito dicendo di non aver mai avuto rapporti lavorativi con BLASCO e di conoscerlo solo superficialmente (le annotazioni e il verbale di sopralluogo sono stati prodotti all'udienza del 7.10.2016).

Quanto al capo 16, il Maresciallo Veroni ha riferito che nel corso delle sommarie informazioni il Baraku aveva dato indicazioni sui luoghi ove si erano verificati degli incendi. Veniva quindi eseguito un sopralluogo e BARAKU li conduceva sul luogo. Veniva acquisito il sopralluogo dei vigili del fuoco che accertavano la natura dolosa dell'incendio.
Il teste ha anche riferito di aver sentito a sommarie informazioni SERGIO Francesco

3.3 Le persone offese
Nel corso del dibattimento sono state sentite anche le persone offese degli incedi. Qui di seguito le rispettive dichiarazioni:
Olivo Antonio è stato sentito all'udienza del 14.10.2016.

Egli, nel corso della sua testimonianza ha affermato che nel novembre del 2005 si era sviluppato un incendio sul tetto di un immobile di sua proprietà. I lavori in corso, erano stati commissionati alla ditta Montipò, la stessa che, a seguito dell'evento dannoso venne incaricata di rifare il tetto. Ha inoltre riferito di conoscere BLASCO Gaetano (la cui moglie, Dattilo Caterina è sua cugina di primo grado), ma di non aver mai intrattenuto rapporti

lavorativi con il medesimo, nè prima nè dopo incendio. A seguito di questo, i Vigili del fuoco non gli dissero quali ne erano state le cause; ha spiegato inoltre di non sapere se lo stesso fosse di matrice dolosa o colposa, non ricordando nemmeno come venne definito dai Vigili del Fuoco nel rapporto stilato e poi consegnato all'assicurazione. Ha però evidenziato che, a suo dire, si trattò di incendio accidentale.

PM : *" Buongiorno, Signor Olivo. Senta, io vorrei che lei riferisse al Tribunale di un incendio, se lei ha subito un incendio nell'autunno del 2005, in che condizioni, se le può descrivere ?"*

OLIVO Antonio rispondeva : " L'incendio secondo me, si è provocato da solo, perché lì c'era una ditta che mi metteva la guaina su quel tetto lì, poi c'era della segatura sotto..."

2. Rapporto di parentela con l'imputato BLASCO Gaetano (la moglie del BLASCO è cugina della p.o.)

Faragò Vito è stato sentito all' udienza 12.10.2016.

Egli ha dichiarato di aver subito nel 2012 un incendio del tetto in legno (già completato) posto a copertura della costruzione sita in San Bartolomeo. Tale tetto era stato eseguito dalla impresa EDILSISTEM di Corte Tegge, a cui lo stesso si era rivolto per un preventivo. Dopo aver visionato il preventivo della EDILSISTEM e quello della SINED aveva deciso di optare per la prima soceità.

In merito ai rapporti con BLASCO Gaetano, il Faragò Vito ha dichiarato di conoscere l'odierno imputato e di avergli commissionato, un paio di anni prima, un lavoro di coperture in legno a Bibbiano ma, non essendo rimasto soddisfatto del lavoro, aveva deciso successivamente di affidarsi ad un'altra società; ha dichiarato inoltre che rispetto al lavoro eseguito sulla costruzione in San Bartolomeo non aveva chiesto un preventivo al BLASCO e che costui non si era proposto di eseguire il lavoro. Seppe che l'incendio era di matrice dolosa.

All'udienza del 7.10.2016 è stato escusso Virelli Antonio.

Il teste ha riferito in merito alla denuncia sporta in data 1.9.2008 per l'incendio subito nella notte fra l'1 e il 2 agosto 2008, alla quale si è riportato. Virelli veniva avvisato dell'incendio dal figlio, poiché all'epoca si trovava in Calabria. Ha dichiarato di conoscere di vista BLASCO Gaetano e che quest'ultimo gli aveva presentato un preventivo per la realizzazione di un tetto all'interno di un cantiere diverso da quello in cui si era verificato l'incendio di cui al presente capo di imputazione. Poiché tale lavoro di costruzione era già stato affidato da Virelli Antonio ad un'altra società reggiana, la SINED, i suoi rapporti con BLASCO si erano interrotti. La SINED era la medesima ditta a cui venivano affidati i lavori all'interno del cantiere interessato dall'incendio. Fra la proposta di preventivo di BLASCO e l'avvio del cantiere in cui si era sviluppato l'incendio era trascorso un periodo di circa un anno. Virelli non ricorda di avere riferito a BLASCO del fatto che i lavori per cui egli gli aveva fornito un preventivo erano già stati affidati alla ditta SINED. Di certo non aveva mai collegato l'evento incendiario al rifiuto opposto al preventivo offerto da BLASCO.

Sergio Francesco è stato sentito all'udienza del 7.10.2016.

Egli ha riferito di aver sporto querela in data 16.9.2007 in ragione di un incendio da lui subito. Più precisamente, ha riferito di aver ricevuto una telefonata verso l'una di notte, con la quale veniva informato di un incendio al tetto in legno della sua villetta (la cui costruzione era stata commissionata alla SINED). Arrivato sul luogo, aveva incontrato i Vigili del fuoco e i Carabinieri accorsi, che gli avevano domandato se avesse qualche sospetto; alla domanda aveva risposto negativamente, precisando di non aver ricevuto minaccia da alcuno.
A fronte di contestazione della difesa in ausilio alla memoria il teste ha corretto la sua risposta. Questo il passo della sua querela oggetto della contestazione: *" i miei sospetti di tale evento sono da attribuire a due fratelli di nazionalità ucraina, tali Roman e Igor, entrambi residenti in Reggio Emilia nei pressi del campo sportivo Mirabello Uno dei due fratelli, e precisamente Roman, risulta intestatario di utenza telefonica mobile" " i motivi di tali sospetti sono dovuti al fatto che i suddetti cittadini ucraini, per il lavoro effettuato nel cantiere alle dipendenze del signor TEDESCO Mario, non sono stati pagati, quindi rivendicavano su di me le richieste di ricevere quanto loro dovuto". " quindi rivendicavano" I due fratelli " su di me le richieste di ricevere quanto loro dovuto, richieste da me non accettate , in quanto non li avevo sotto le mie dipendenze. Preciso inoltre che circa venti giorni orsono la madre di Roman e Igor chiese un incontro con me in Reggio Emilia, nelle vicinanze dello stadio Mirabello, per definire le richieste che mi facevano nei miei confronti".*
Il testimone ha quindi confermato di aver avuto il sospetto che l'incendio fosse stato appiccato dai due cittadini ucraini poichè essi e la loro madre lo avevano minacciato chiedendogli dei soldi.
Il teste ha poi dichiarato di conoscere personalmente BLASCO Gaetano, ma di non aver mai avuto rapporti lavorativi con lui, nè di avergli mai chiesto alcun tipo di preventivo. Suo figlio aveva commissionato un tetto al BLASCO dopo l'incendio, non avendo, secondo lui, raggiunto un accordo con la SINED.

3.4. I collaboratori di giustizia:
Anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe hanno reso dichiarazioni in merito alle azioni incendiarie a loro dire commesse da BLASCO.

VALERIO Antonio, all'udienza del 12.10.2017 ha dichiarato che:
a) Baraku Valbon ha riferito fatti corrispondenti a verità; tuttavia non è stato esaustivo non avendo una completa conoscenza degli stessi;
b) gli incendi subiti da Sergio Francesco e Faragò Antonio sono stati commessi da BLASCO, avendolo saputo proprio dal BLASCO, ed avendo oltretutto fatto lui stesso un sopralluogo sul luogo dell'incendio ai danni di Faragò;
c) Antonio Olivo ha mentito: egli è parente di BLASCO e gli ha sempre mandato soldi fin dal periodo dell'indagine *SCACCO MATTO*;
d) il fine degli incendi non era solo simbolico ma aveva un duplice significato, simbolico ed economico, in quanto una volta bruciato il tetto, le persone offese, compreso l'avvertimento, si rivolgevano a BLASCO per farselo ricostruire.
e) tutte le persone offese erano a perfetta conoscenza del fatto che il responsabile degli incendi era BLASCO, ma nessuno di loro denunciava il fatto, rivolgendosi poi a lui per rifare la copertura, perché in quel periodo, anche grazie alla morte del fratello, BLASCO viveva un

momento di elevata forza criminale, conseguente alla morte del fratello Gaetano e poteva quindi permettersi di compiere azioni incendiarie aspettandosi che le vittime si sarebbero poi rivolte proprio a lui per ricostruire le coperture bruciate senza denunciarlo.
Ecco le parole del collaboratore:
PRESIDENTE – Un attimo, prima volevo farle una domanda VALERIO, giusto per completare. La deposizione di Baracu lei l'ha ascoltata, ci sono delle cose false in quello che ha detto Baracu, sia a proposito delle fatture che a proposito degli incendi?
IMPUTATO VALERIO – Di meno, perché lui tante cose non le sa.
PRESIDENTE – Ma quelle che ha dette?
IMPUTATO VALERIO – È vero, ma non sa tutto, ha detto meno di quanto c'è in realtà. Ha detto vero, ma non sa tante cose lui, non sa altre cose. Certo, ha detto il vero. Diciamo che oltre a quello che ha detto Baracu, c'è di più, ecco, per sintetizzare al meglio.
PRESIDENTE – Ascolti, a proposito di un incendio subito da tale Sergio Francesco, che è venuto qui e ha detto di non avere idea di chi possa averglielo fatto, lei è a conoscenza su chi l'ha fatto questo incendio?
IMPUTATO VALERIO – BLASCO. Ma anche su altri, quindi non solo su questo.
PRESIDENTE – Come fa a dirlo?
IMPUTATO VALERIO – BLASCO con me parla, signor Presidente. Anche se era un periodo quello, che ci si frequentava meno. Invece su due proprio... su uno ci sono stato pure io, non a fare l'incendio ma a fare il sopralluogo del giorno dopo.
PRESIDENTE – Sta parlando di quale incendio?
IMPUTATO VALERIO – Faragò. Quello di Faragò.
PRESIDENTE – Mentre per quello di Sergio Francesco, di cui le ho detto, l'informazione?
IMPUTATO VALERIO – Di Sergio Francesco me ne parlò così, ma era il periodo che faceva lui gli incendi, proprio quando o c'era un capriccio che voleva, o che voleva intimare e forzare la sua posizione criminale, faceva questa attività. Perché, in quel periodo, partendo da Antonio Olivio, per farla breve, signor Presidente, partendo da Antonio Olivio, che è venuto qua e ha raccontato pure lui un sacco di bugie...
PRESIDENTE – Sta parlando di chi?
IMPUTATO VALERIO – Di Antonio Olivio, di Reggio.
PRESIDENTE – Che è venuto qui a raccontare che cosa, cose vere o cose false?
IMPUTATO VALERIO – Io non mi ricordo tutto il suo ragionamento, perché non lo comprendevo, però posso capire che cosa ha detto. Lui è un parente, tra virgolette, di BLASCO, ma nel periodo già del 2000, di SCACCO MATTO, gli mandava 500 mila, 1 milione di lire, tutti i mesi, a BLASCO.
PRESIDENTE – Quindi stava dicendo, continui?
IMPUTATO VALERIO – Noi nel 2000 e adesso non mi ricordo, e 5, non mi ricordo quando fu, gli fece anche un incendio in via Mascagni.
PRESIDENTE – BLASCO ad Olivo?
IMPUTATO VALERIO – Ad Olivo, sì, sì. Proprio per punirlo, per confermargli anche la sua autorità. Tutte le cose che faceva ad Olivo, li doveva fare da lui. Però qui ci stiamo spostando.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, le chiederei di riprecisare quanto già le chiese il Presidente, mi pare già alla prima udienza o alla seconda, proprio in relazione

a questi incendi. Lei aveva detto che era un modo di affermazione criminale. Il Presidente le chiese, l'altra volta, e glielo richiedo io, se era anche un modo poi per farlo il tetto, cioè per trovare del lavoro?
IMPUTATO VALERIO – Certo... E da chi lo andava a fare poi, da lui no!
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ce lo deve dire lei. Cioè, se era un atto solo ritorsivo?
IMPUTATO VALERIO – Per costringerlo. Allora glielo dico con altre parole: per costringerlo poi ad andare da lui a farlo. Quella è la sostanza. Lui faceva tetti, tant'è che una volta gli disse, Antonio Gualtieri: ma sei proprio cazzullo, tu fai tetti e poi bruci i tetti.
PRESIDENTE – Quindi questi soggetti subivano queste forme estorsive e poi si rivolgevano comunque a BLASCO per fare i lavori?
IMPUTATO VALERIO – Per forza di cose.
PRESIDENTE – E tutti questi sapevano e nessuno di questi ha denunciato?
IMPUTATO VALERIO – Chi denunciava BLASCO, soprattutto in quel periodo! Soprattutto dopo il fratello, chi lo denunciava BLASCO.
PRESIDENTE – Questo che non lo denunciavano è pacifico.
IMPUTATO VALERIO – Non è che sia così, come dire... Incline a denunciare. Poi soprattutto in quel periodo storico, il BLASCO era erba per cento cavalli, come diciamo noi, gli era morto il fratello e quindi si doveva... persona criminale e poi si era elevato, gridava vendetta e ha fatto vendetta, gridava: i lavori li devo prendere io. E li prendeva lui. Tutti i lavori li faceva lui. Chi faceva legno ha dovuto chiudere, se ne andavano perché non pigliavano più un lavoro.
PRESIDENTE – Chi questo?
IMPUTATO VALERIO – Cilavegna, adesso non mi ricordo. Tutti quelli che facevano legno, signor Presidente, in quel periodo fallivano. Era un periodo fortemente sulle costruzioni, chiudevano, andavano a lavorare a Torino, andavano a lavorare a Milano, perché lui aveva tutto su Reggio Emilia. E poi erano tutti cutresi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Solo una precisazione per il Collegio, perlomeno per quanto consta: ci sono casi di assenza totale di denuncia del fatto, solo in un caso mi pare che ci sia, ma denuncia del fatto e non certamente delle ipotesi che si potevano fare. Le chiedo, perché non ricordiamo bene quanto precisamente sia stato affrontato, poiché ridonda in questo dibattimento, il delitto contestato al capo 18 a Turrà Roberto, che è l'incendio di un'autovettura di Muto Luigi. Ricordo perfettamente che il VALERIO aveva parlato del rapporto tra Formentini, Turrà e Muto Luigi; ricordo che accennò a questo furto, non è nel decreto...

Anche il collaboratore GIGLIO Giuseppe ha riferito circostanze utili per la valutazione dei fatti per cui si procede, anche se non strettamente riferibili ai capi di imputazione in esame, quanto alle attività incendiarie commesse dal BLASCO direttamente o conferendone mandato ad altri (tra i quali TURRA' Roberto, VALERIOTI e i fratelli AMATO).
Tra queste ha indicato l'incendio del cantiere di Taneto, circostanza che seppe proprio da BLASCO. Allo stesso modo costui si rese responsabile dell'incendio del tetto che COLACINO Michele aveva commissionato ad un altro soggetto e non a BLASCO che,

risentito, di tutta risposta, gli bruciò il tetto. L'incendio non era mai stato tuttavia denunciato da Michele COLACINO.

DICH. GIGLIO G. – Cantiere che stavano facendo sempre con il Bolognino. Lì, dopo la contestazione che non hanno pagato, il BLASCO fu quello che ha incentivato l'incendio del cantiere. P. M. – Chi gliel'ha detto questo? DICH. GIGLIO G. – Eh... dottoressa, signor Pubblico Ministero? PRESIDENTE P. – Ha sentito? Chi gliel'ha detto, vuole sapere il Pubblico Ministero? Da chi ha saputo questo fatto che BLASCO ha incendiato il cantiere. DICH. GIGLIO G. Dallo stesso BLASCO. Sempre dai soliti, perché parlavamo. Erano così aperti che ne parlavamo. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Da Bolognino l'ha saputo? DICH. GIGLIO G. – Sì, pure. P. M – Ancora altri atti incendiari posti in essere da BLASCO di cui lei ha sentito? Ne ha riferiti altri nel corso della sua... DICH. GIGLIO G. – Il tetto di COLACINO. P. M. – Sì, il tetto di COLACINO. Dica pure. Qual era la ragione? DICH. GIGLIO G. – ...l'aveva fatto lui. P. M. – Come? PRESIDENTE P. – Qual era stata la ragione? DICH. GIGLIO G. – Non era stato lui a costruirlo. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Perché, il BLASCO che lavoro faceva? DICH. GIGLIO G. – Aveva una falegnameria, faceva tetti. P. M. – Okay. E quindi COLACINO non aveva chiesto a BLASCO di fargli il tetto, praticamente. DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta). PRESIDENTE P. – Ha sentito, GIGLIO? DICH. GIGLIO G. – Sì. P. – La risposta qual è? DICH. GIGLIO G. – Sì, ho detto sì. Non è stato neanche denunciato quel tetto quando è stato incendiato. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Quale COLACINO, mi scusi? DICH. GIGLIO G. – Michele P. M. – Quale COLACINO? DICH. GIGLIO G. – Michele.
P. M. – COLACINO Michele ha subito altri incendi o danneggiamenti? DICH. GIGLIO G. – Sia a sé che alla macchina di suo fratello. P. M. – Questi lei li sa attribuire, gli autori? DICH. GIGLIO G. – Lì sono nate delle discordanze, anche se il COLACINO era vicino a Lamanna, lì è successo... posso raccontarla? P. M. – Le chiedo: rispetto a tutti gli episodi di cui ci ha parlato (incendi, attività ritorsive, eccetera), se vi erano dei soggetti, e se lei ce li può indicare perché li ha saputi, che operavano per VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano, per SARCONE in questo senso. Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Soggetti che facevano...?>>. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) <<Che operavano materialmente questi...>>. PRESIDENTE <<Gli incendi?>>. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) <<Questi atti ritorsivi, incendi o danneggiamenti>>. PRESIDENTE <<Atti di danneggiamenti, minacce, eccetera>>. Il testimone risponde: <<Per quello che ne abbiamo parlato a volte con BLASCO, con SARCONE e con. , diciamo che era Roberto Turrà, i fratelli AMATO, che, francamente, io non ho mai incontrato, e VALERIOTI>>. PRESIDENTE P. – VALERIOTI. I fratelli AMATO, può dire il nome? DICH. GIGLIO G. So che uno si chiama Alfredo. P. – Uno si chiama Alfredo; e l'altro? DICH. GIGLIO G. – Non mi viene in mente in questo momento.

4. La valutazione delle prove

Su queste prove ritiene il Tribunale di dovere affermare la penale responsabilità dell'imputato BLASCO Gaetano per tutti i reati a lui ascritti.

Il suo principale accusatore è ovviamente rappresentato da Baraku Valbon, il quale ha evidenziato di essere a conoscenza della riferibilità degli incendi al BLASCO, per averglielo detto lui stesso, nel suo continuo vantarsi delle azioni incendiarie compiute.
Le dichiarazioni rese da BARAKU Valbon, infatti, nonostante le minime imprecisioni dovute, in particolare, ad una comprensione e ad un utilizzo non certo perfetto della lingua italiana e ad un ricordo non sempre nitido, poi sempre ricomposto attraverso il meccanismo delle contestazioni, si presentano come lineari, puntuali e, nel loro complesso coerenti e mai contraddette da alcunchè di significativo.
Esse poi si lasciano apprezzare per la loro spontaneità e per l'assenza, nonostante il pur ipotizzabile rancore nutrito nei confronti del BLASCO, di qualsiasi ostilità o profilo di esagerazione.
La genesi del racconto si spiega perfettamente - ed è ampiamente comprensibile – con la situazione di esasperazione e di paura in cui si era trovato a subire, per effetto di comportamenti che egli aveva benissimo capito appartenere a soggetto appartenenti alla criminalità organizzata cutrese. In tale senso appare significativa la sua scelta di parlare solo con i Carabinieri di Modena – intimorito dal potere che la comunità organizzata cutrese aveva sul territorio di Reggio Emilia - e di scrivere la e- mail alla DDA di Bologna, solo dopo aver avuto notizia di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona e dunque, sentendosi maggiormente protetto da queste nuove indagini a carico del BLASCO.
Il vaglio positivo relativo alla attendibilità del dichiarante è arricchito poi dalla abbondanza di riscontri al suo racconto.
Non si dimentichi, innanzitutto che i sopralluoghi che i Carabinieri hanno svolto nel corso delle indagini sui luoghi degli incendi sono stati resi possibili proprio dal Baraku che, in via autonoma, e senza alcuno stimolo esterno ha disvelato azioni incendiarie oramai dimenticate o destinate ad essere relegate come fatto accidentale.
Non solo.
I racconti resi dalle persone offese, per quanto alcuni inficiati da evidente reticenza, lasciano emergere come tutte avessero avuto a che fare, o prima o dopo, con il BLASCO, circostanza che ben si sposa con l'idea che il Baraku si era fatto del movente della azioni incendiarie, sarebbe a dire quello di punire quegli imprenditori cutresi che non gli avevano affidato la costruzione delle coperture o indurli, con l'intimidazione, ad affidargli i lavori di costruzione o ricostruzione.
Va poi evidenziato, sebbene sul tema si tornerà analizzando specifici capi di imputazione (cfr. capi 58, 58bis, 133, 134, 160 e 161 c) che le dichiarazioni del Baraku trovano riscontro anche in relazione agli altri fatti denunciati, sarebbe a dire alla detenzione di armi e alla falsa fatturazione commessa in concorso con la sua segretaria Karima.

Già tutto questo basterebbe, una volta affidato il crisma di attendibilità e credibilità alle dichiarazioni del Baraku, varrebbe a ritenere dimostrata la penale responsabilità del BLASCO per i reati a lui ascritti ai capi di imputazione in esame.
Tuttavia, a ciò si aggiungono, in termini perfettamente aderenti, le dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia, primo fra tutti VALERIO Antonio.
Egli, all'epoca molto vicino al BLASCO, ha riferito di sapere, per averglielo detto il BLASCO stesso ed essere anche stato sul luogo, che tutti gli incendi di esame erano stati

commessi dall'imputato. La logica era sempre la stessa, sia simbolica che economica: una volta bruciato il tetto, le persone offese intimorite si rivolgevano a BLASCO per farselo ricostruire. In quel periodo, del resto, BLASCO godeva di ampia fama criminale derivante dalla morte del fratello, braccio armato di Nicolino GRANDE ARACRI e, quindi, sapeva benissimo che nessuno degli imprenditori cutresi lo avrebbe mai denunciato.
Negli stessi termini, con dichiarazioni indipendenti e non riferibili alle specifiche azioni incendiarie in esame, ha riferito GIGLIO Giuseppe, ricordando come il BLASCO, che era solito agire mediante azioni incendiarie, aveva bruciato il tetto che COLACINO Michele aveva commissionato ad un altro soggetto. Anche egli non denunciò il fatto.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano un formidabile riscontro individualizzante in tutte le altre prove raccolte e sopra indicate, a partire dalle dichiarazioni del Baraku, che in quelle trovano, a sua volta, ulteriore conforto, sia nelle prove documentali che testimoniano gli incendi.

In considerazione di tutte le argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gaetano per tutte le azioni incendiarie oggetto delle contestazioni, commesse al solo scopo di arrecare danno agli imprenditori Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco, "resisi responsabili" di non averlo coinvolto nella costruzione delle coperture dei loro immobili o per indurli, con l'intimidazione, ad affidargli la ricostruzione o nuovi lavori di copertura, forte della forza criminale che in quegli anni gli derivava anche dall'uccisione del fratello che gli garantiva il silenzio da parte delle vittime e la sottomissione alla sua volontà.
Ciò contribuisce a rafforzare il giudizio relativo alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p., trattandosi di azioni incendiarie ritorsive, connotate da forte carica intimidatoria, tipicamente riconducibili alla azione della criminalità organizzata e ben percepibile, nella loro valenza simbolica, dalle loro vittime.

La reticenza manifestata dalle persone offese durante la loro testimonianza ne fornisce ulteriore prova e giustifica la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p.
In questo senso sono eloquenti anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, che ha espressamente riferito che Olivo Antonio ha mentito durante la sua deposizione, così come tutte le persone offese erano a perfetta conoscenza del fatto che il responsabile degli incendi fosse il BLASCO ma che nessuno osava denunciarlo per la sua forza criminale.

4. CAPO 46
Incendio in danno di Rullo Maria

Al capo di imputazione in esame viene contestato a TEDESCO Rocco di avere appiccato il fuoco, insieme a SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita, il fuoco all'autovettura di Rullo Maria, al solo fine di danneggiarla, cagionando un incendio e la completa distruzione dell'auto.
Anche in ordine a questo capo di imputazione ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del

30.9.2016 (pagg 13 e ss), evidenziando, sin da subito, che "*Le intercettazioni telefoniche in atto ci danno l'idea di un contrasto sorto tra SICILIA Giovanni e Rullo Mario e suo fratello Rullo Antonio, nei giorni immediatamente precedenti all'incendio in danno dell'autovettura di Rullo Mario. Le intercettazioni ci consentono altresì di localizzare SICILIA Giovanni fuori dalla propria abitazione nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla chiamata dei Vigili del Fuoco che segnala l'incendio dell'autovettura*". In altri termini, grazie alla attività di captazione gli inquirenti comprendevano che i fatti di cui al presente capo di imputazione si inserivano in un litigio scoppiato nei giorno precedenti l'incendio tra SICILIA e Rullo Maria. Del resto, nella denuncia sporta presso la Questura di Reggio Emilia il 31 maggio 2011, la donna, oltre a denunciare l'incendio della propria auto avvenuto nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2011, precisava che il SICILIA la aveva minacciata dicendole che si sarebbe presentato sotto casa sua con tre uomini per picchiarla (cfr. produzione udienza del 30.09.2016).

La vicenda veniva così ricostruita dal Maresciallo Veroni sulla base delle conversazioni telefoniche captate, mai contestate, nel loro contenuto, dalla difesa.
Nel corso della conversazione n. 1486 RIT 1345/11 del 29.5.2011, intercorsa fra SICILIA Giovanni e la sua *ex* moglie, Frontera Antonella, i due si scambiavano vicendevolmente insulti. In tale circostanza, SICILIA estendeva le offese anche ad una donna che in quel momento era in compagnia della *ex* moglie - la quale, da intercettazioni successive si scoprirà essere Rullo Maria – ed il fratello di questa. Immediatamente dopo tale telefonata, SICILIA contattava TEDESCO Rocco, dicendogli di avere urgente necessità di vederlo e parlargli. TEDESCO diceva che avrebbe fatto il possibile per vederlo e che avrebbe cercato di farsi dare un prestito un'autovettura per raggiungerlo.
Dalla conversazione n. 1495 del 29.05.2011 RIT 1345/11 si apprende che Rullo Maria contattava SICILIA e i due discutevano dello screzio avvenuto durante la telefonata fra SICILIA e l'ex moglie Frontera (di cui alla precedente Conv. n. 1486 RIT 1345/11 del 29.5.2011). In questa conversazione, SICILIA assumeva un atteggiamento piuttosto duro nei confronti della donna, la quale tuttavia si diceva disposta ad incontrarlo in qualunque momento.. SICILIA ribatteva dicendo che, se lei non avesse smesso di urlare, la avrebbe raggiunta sotto casa.
A questo punto, dalla conversazione n. 1500 del 29.5.2011 RIT 1345/11 si apprende che SICILIA contattava nuovamente TEDESCO, dicendogli di avere bisogno di vederlo al fine di risolvere la questione sorta con quel soggetto con cui aveva litigato qualche giorno prima alla sua presenza. In tal modo si colloca "*lo scontro iniziale sorto tra SICILIA e Rullo Antonio, il fratello di Rullo Maria, alcuni giorni prima di queste conversazioni telefoniche a cui sto facendo riferimento, scontro al quale aveva assistito anche TEDESCO Rocco*". In questa circostanza il TEDESCO si mostrava disponibile ad agire in qualsiasi momento.
Immediatamente dopo tale telefonata, SICILIA richiama la ex moglie chiedendole di passargli Rullo Maria, alla quale diceva di avere necessità di incontrare lei e il fratello per risolvere la questione (prog. n. 1501 RIT 1345/11 del 29.05.2011). In questa occasione, come già nel corso della precedente telefonata, Rullo Maria faceva mostra una personalità forte: lo invitava ad andare a casa sua in via Ippolito Nievo; SICILIA rispondeva di volere organizzare l'incontro altrove, dicendo di sapere che lei avrebbe chiamato i Carabinieri, lasciando

intendere che, a differenza della interlocutrice, non era solito risolvere i problemi con la legge. SICILIA concludeva la conversazione dicendo espressamente che per loro sarebbe stata una brutta giornata: *"Signora Rullo mi dai l'appuntamento con suo fratello signora Rullo .. hai capito signora Rullo? Col signor Rullo mi dai l'appuntamento!! Hai capito che oggi è una brutta giornata per voi signora Rullo!"*
Dalla conversazione n. 1503 RIT 1345/11 del 29.05.2011, intercorsa fra Rullo Antonio e SICILIA, si apprende che Rullo Antonio era disposto ad incontrare SICILIA dove lui avesse preferito. L'incontro tra i soggetti viene fissato al cimitero ebraico di via Dalmazia a Reggio Emilia (conversazione n. 1507 RIT 1345/11 delle 14.09 intercorsa tra SICILIA Giovanni e Rullo Antonio).

Prima di recarsi all'incontro, SICILIA contattava la sua convivente chiedendole di procurargli una sorta di arma. In particolare, SICILIA faceva riferimento ad un "manico" o "picco". Poiché la compagna non capiva a cosa lui si stesse riferendo, SICILIA diceva di avere bisogno del "ragioniere". Al che GRUZZA comprendeva chiaramente ciò di cui SICILIA aveva bisogno (prog. n. 1509 RIT 1345/11 del 29.5.2011).
Nel pomeriggio dello stesso giorno, il 29 maggio 2011, SICILIA diceva alla convivente di trovarsi con TEDESCO, con il quale doveva "fare delle commissioni" e sarebbe rincasato tardi (prog. n. 1519 RIT 1345/11 del 29.5.2011 ore 16.12).
Il giorno dopo, alle 19:45 del 30.5.2011, SICILIA diceva a GRUZZA di dover fare "delle cose" fissando come orario di rientro le 23:30 (prog. n. 1581 RIT 1345/11).
Nel corso della conversazione registrata al prog. n. 1589 RIT 1345/11 del 31.5.2011, effettuata alle ore 00.20 SICILIA diceva a GRUZZA Rita di stare per rientrare a casa. Diceva inoltre alla donna di prepararsi per uscire, poiché sarebbero andati a prendere un gelato. La donna, inizialmente restia ad uscire, alla fine si convinceva, dicendo che si sarebbe preparata e avrebbe tirato fuori la sua auto, poiché SICILIA le aveva espressamente detto che non avrebbero potuto usare la sua. Proprio nell'esatto momento in cui si registra questa conversazione, arrivava la chiamata di intervento ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia per un incendio verificatosi ai danni dell'autovettura Chrysler di Rullo Maria.
Sulla base di ciò gli inquirenti ipotizzarono che SICILIA avesse chiesto alla convivente di uscire con la macchina della donna, lasciando la sua nel garage, innanzitutto per crearsi una sorta di alibi, ma soprattutto per evitare che qualcuno individuasse la sua auto, utilizzata nel momento in cui era stato appiccato l'incendio.

All'interno dell'abitazione di SICILIA e GRUZZA venivano anche registrate una serie di conversazioni ambientali avvenute nella mattinata del 27.5.2011, quindi due giorni prima dell'incendio, nel corso delle quali i due conviventi facevano esplicito riferimento all'incendio dell'auto, pianificandone l'esecuzione.
Da queste si evinceva infatti, secondo l'ipotesi d'accusa, che i due stavano parlando di fare "un qualcosa" nei pressi di un palazzo e discutevano sugli orari in cui era meglio fare questa cosa. La donna faceva presente che avrebbero dovuto fare molta attenzione perché in qualsiasi momento sarebbe potuto uscire qualcuno dal palazzo. Alla fine i due decidevano di "muoversi" verso l'una di notte (*"all'una e mezza massimo le due e non di più"*) specificando che *"alle undici e mezza era presto"*. Sono questi gli orari migliori, secondo loro, per poterlo

fare. (ambientale 2935 RIT 304/11). Nella successiva conversazione ambientale. (prog. n. 2936 RIT 304/11), di due minuti successiva alla precedente, SICILIA e la convivente GRUZZA parlavano dell'utilizzo di due bidoni di benzina della capacità di 5 litri, discutendo se ne servisse uno soltanto oppure due. In particolare, SICILIA faceva presente che si trattava di un furgone, un'autovettura di grosse dimensioni, e la donna sosteneva invece che uno sarebbe stato sufficiente, perché bastava distribuirlo bene e l'effetto sarebbe stato quello desiderato. Comunque entrambi erano dell'avviso che la cosa più importante era rendere inutilizzabile il mezzo.

In ordine alla vicenda oggetto del capo di imputazione ha riferito anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio (cfr. udienza 12.10.2017), fornendo il suo contributo alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, al ruolo avuto dall'odierno imputato TEDESCO Rocco. Egli, dopo avere chiarito il suo rapporto con SICILIA, che ha definito il suo "interlocutore per gli incendi" uomo di sua fiducia al quale potere commissionare gli incendi con la garanzia del silenzio, ha spiegato che seppe proprio da lui che l'incendio venne eseguito dal SICILIA stesso insieme a TEDESCO Rocco. La notizia gli fu data perché, essendo Rullo un prestanome di Tartaricchio, gli venne chiesto di poter intervenire per sistemare la questione.

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, ne so qualche... il mio (uccellino) d'oro era SICILIA, quindi quando non ci andavo io, che avevo... quando ci andavo io è che volevo che nessuno sapesse, le questioni dovevano rimanere prettamente mie e quindi ci andavo; mentre, quando ci mandavo SICILIA, era una cosa che, insomma... lui non aveva interesse di dirle e a me andava bene così, lui ci andava e quindi erano... che dire, era mio interlocutore per gli incendi. Io a questo non partecipai ma fu messo a conoscenza, poiché Rullo è un prestanome anche di Tartaricchio, credo con la Gaia S.r.l., e quindi per questo poi mi misero a conoscenza di questa questione qua, se si poteva un attimino sistemare. L'incendio è stato fatto da loro.
PRESIDENTE – L'incendio stato fatto da chi?
IMPUTATO VALERIO – Da TEDESCO e da SICILIA.
PRESIDENTE – E lei come lo sa?
IMPUTATO VALERIO – SICILIA.
PRESIDENTE – Glielo disse SICILIA?
IMPUTATO VALERIO – Io ho fiducia in lui e lui ha fiducia in me, quindi è lui che mi va ad incendiare altre... mi ha fatto altri incendi, ha fatto altri incendi per me.
PRESIDENTE – Non ho capito bene, lei l'ha detto però con molte cose implicite: perché TEDESCO Rocco commissiona questo incendio?
IMPUTATO VALERIO – Perché avevano disquisizioni con una donna.
PRESIDENTE – Chi era questa donna?
IMPUTATO VALERIO – La sorella di Rullo.
PRESIDENTE – Che tipo di disquisizioni avevano?
IMPUTATO VALERIO – Non entrai nel merito, signor Presidente, perché erano questioni di "tu hai detto, hai visto..." una cosa del genere. Non entrai, non mi interessava.

Non solo.
Il 17.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico VALERIO ha fornito ulteriori informazioni su tutti e tre i protagonisti della vicenda incendiaria.
Rispetto a Giovanni SICILIA il collaboratore ha confermato che quando non voleva andare a fare incendi in prima persona mandava il SICILIA, come accadde per la macchina di Salsizzo che VALERIO fece incendiare, utilizzando il metodo della diavolina che lui stesso gli suggerì.
Quanto a Rocco TEDESCO, ha ribadito che costui incendiò la macchina di Rullo Maria, pur ribadendo di non sapere in termini precisi il movente dell'azione, che era legato a motivi futili ed estranei al contesto associativo, anche se il fratello della vittima, era un soggetto intraneo alla stessa con cui collaborava. Rocco TEDESCO era un soggetto a disposizione, conosceva tutti gli esponenti del sodalizio e collaborava con tutti, in particolare con VALERIO, TURRA' Roberto e, appunto, Giovanni SICILIA.
Quanto a GRUZZA Rita, il collaboratore ha confermato la sua vicinanza a SICILIA Giovanni, uo uomo di fiducia, tanto che custodiva proprio lei la sua pistola, nella cantina. VALERIO l'ha definita una "*donna con le cosi dette*". Ufficialmente lavorava come affitta camere in via Liguria a Reggio Emilia, anche se svolgeva molte attività in collaborazione con l'associazione, soprattutto con TEDESCO e con altri. Alla stessa venne incendiato un locale commerciale, un sexy shop.

Le prove indicate convergono tutte verso la dimostrazione della responsabilità penale dell'imputato nei termini descritti nel capo d'accusa.
L'incendio alla autovettura di Rullo Maria è pacifico.
Altrettanto pacifico, perché oramai acclarato con la forza del giudicato, che l'incendio è stato appiccato da SICILIA Giovanni in concorso con la convivente GRUZZA Rita.
Le prove acquisite nell'ambito del presente processo, ed in particolare le esplicite conversazioni ambientali captate nei giorni precedenti l'incendio tra i due conviventi - che lasciano trasparire un'intesa immediata tra loro in ordine alla attività incendiaria - lo dimostrano ampiamente. Queste stesse prove trovano conferma, e riscontrano, quanto dichiarato dal collaboratore VALERIO sul conto del SICILIA, indicato quale soggetto di sua fiducia dedito agli incendi e quindi ben in grado di organizzare questo tipo di attività senza particolari difficoltà.
Quanto al ruolo del TEDESCO il ragionamento probatorio è analogo.
Le intercettazioni captate dimostrano due aspetti:
1) l'immediata disponibilità manifestata dal TEDESCO ad agire in qualsiasi momento per risolvere la questione insorta pochi giorni in occasione del litigio al quale aveva assistito (prog. 1500 RIT 1345/11 del 29.5.2011)
A (SICILIA) Dimmi compare'.. B (TEDESCO) Che sto venendo .. ma un bidone c'è? .. A. E no! Non ho bidoni .. vedi se ce l'hai tu un bidone in più dai .. B. E mo' come veniamo qua vediamo se ce l'ho nel garage dai .. A. Che oggi ti faccio .. oggi ti faccio strappare le mani oggi B. Che è successo ancora? .. A. Eh compare mio!! Mamma mia come sono rimasto deluso oggi .. e poi ne parliamo dai, dai non ti preoccupare .. vai a prendere la macchina vai .. B. Eh che sto venendo .. A. Tengo una tremarella addosso guarda che ti giuro guarda che oggi faccio venire la fine del mondo oggi va .. B. Eh se c'è da fare si fa .. qual è il problema? .. A. Eh qual è il problema .. lo so che tu compare .. non ti ritiri ..

B. Eh .. a me quando eh .. a me quando mi inviti di questa maniera tipo che mi inviti a carne e pasta .. eh . A A carne e pasta bravo!! B. Bravo!! A. Questa è carne e pasta per te ..

2) la costante presenza nei giorni immediatamente precedenti l'incendio, e la notte stessa dell'incendio, del TEDESCO quale soggetto cui poter rivolgere la propria fiducia, con cui "fare commissioni":

- prog. n. 1519 RIT 1345/2011 del 29.5.2011 ore 16.12: *"A. Io adesso .. sono con Rocco eh .. sto andando a fare delle commissioni con Rocco .. B. Ah .. va beh dai .. A. Eh .. B. Mm A. Eh ..senti arriverò sul tardi (a questo punto il Giovanni fa intendere che chiede conferma a tale Rocco, presente in auto con lui sul fatto che farà tardi, proferendo: NO RO?) secondo me no? .."*;
- prog. 1589 RIT 1345/2011 del 30.5.2011: *" Eh .. no .. ma sto .. starò fino .. le undici torno non di più .. undici e mezza che dobbiamo fare delle cose un attimino"*.

Che il soggetto con il quale il SICILIA si trovava la sera dell'incendio fosse il TEDESCO si trae dal fatto che nella telefonata indicata sub 1 (prog. 1500 RIT 1345/11) TEDESCO aveva dato la sua incondizionata disponibilità ad agire al fianco di SICILIA – già quel giorno concretamente manifestata nella ricerca di un "bidone" in più nel garage – e dalla circostanza che quella notte, tra il 19 e il 30 maggio 211, veniva appiccato l'incendio alla macchina della Rullo.

Sulla base di tali dati, così come emergenti dalle conversazioni telefoniche indicate, sarebbe già possibile costruire un ragionamento probatorio idoneo alla formulazione di un giudizio di penale responsabilità quanto meno in termini di concorso morale, avendo il TEDESCO manifestato esplicitamente al SICILIA il suo incondizionato appoggio per risolvere la questione insorta con la RULLO e con il fratello di questa. La presenza del TEDESCO il giorno dell'incendio, con il quale doveva fare "delle cose" fino a tarda serata lo conferma.

Il ragionamento fin qui condotto trova una ulteriore conferma nelle parole del collaboratore VALERIO, che consentono, addirittura, di attribuire al TEDESCO una responsabilità concorsuale materiale per l'incendio.

Il VALERIO ha infatti espressamente dichiarato di avere saputo dal suo uomo di fiducia, SICILIA Giovanni, che la macchina fu data alle fiamme proprio da lui insieme al TEDESCO. Ha poi ribadito il concetto in sede di riconoscimento fotografico dell'imputato TEDESCO di cui ha ulteriormente specificato la collocazione nell'ambito della associazione con i cui esponenti collaborava, mettendosi a disposizione, in particolare, di VALERIO, TURRA' e, appunto di SICILIA. Questo ultimo aspetto, come visto, emerge già dalle intercettazioni telefoniche (prog. 1500 RIT 1345/11).

Le dichiarazioni del collaboratore, sul punto, si ritengono pienamente attendibili non solo perché dettagliano in modo convincente le ragioni della sua conoscenza (SICILIA era uomo di sua fiducia; inoltre, essendo il Rullo intestatario fittizio di una delle società di Tartaricchio gli venne chiesto di intervenire per risolvere la questione) ma soprattutto perché trovano un solidissimo riscontro, nei termini anzidetti, nelle conversazioni telefoniche captate.

Va dunque affermata la penale responsabilità di TEDESCO ROCCO per il reato a lui contestato al capo 46 avendo materialmente partecipato, al solo fine di danneggiamento, alla azione incendiaria organizzata da SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita commessa ai danni di Rullo Maria.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p: il metodo utilizzato dagli agenti per risolvere la lite insorta e per concretizzare le minacce indirizzate alla persona offesa, *id est*, l'azione incendiaria, rappresentano una metodologia operativa tipicamente mafiosa, siccome del tutto sproporzionata e dimostrativa di una carica intimidatoria riferibile a contesti propri della criminalità organizzata o, comunque, a soggetti gravitanti intorno a quei contesti.
La prova di ciò è, del resto, emersa in dibattimento, che ha disvelato come tutti i protagonisti della vicenda, tanto SICILIA Giovanni, quanto TEDESCO ROCCO e GRUZZA Rita, fossero soggetti gravitanti intorno alla associazione, con i cui esponenti, anche di vertice, collaboravano. Lo stesso dicasi del fratello di Rullo Maria.
Sulla base di tali premesse fattuali, dunque, la carica intimidatoria legata all'oggettività dell'azione, si connota, ove possibile, di maggior forza, in quanto esercitata proprio da soggetti gravitanti attorno al sodalizio criminale (se non addirittura intranei allo stesso) ed indirizzata a persone che, per quella stessa ragione, erano in grado di coglierne tutta la reale portata intimidatoria.

CAPITOLO VII
LE ESTORSIONI E LE USURE

PREMESSA

Molteplici sono le vicende estorsive contestate a numerosi imputati. La loro complessità è variabile: dalla pura e semplice condotta intimidatoria – raro il ricorso alla violenza – a più complesse vicende che vedono l'intervento ed il concorso di più imputati, secondo dinamiche che, come si vedrà, riproducono i ruoli ricoperti da ciascuno di loro nell'ambito della associazione. L'accertamento delle singole condotte estorsive acquisisce, in tal senso, un rilievo che va al di là della singola vicenda, divenendo essa stessa prova della esistenza dell'associazione, dei ruoli assunti dai singoli al suo interno e delle modalità operative, tracciando così uno dei fondamentali solchi in cui si innestano le intimidazioni di cui si nutre il metodo mafioso.

Giova solo sottolineare in questa sede, anticipando ciò che meglio si apprezzerà analizzando i reati di natura tributaria, che l'acquisita consapevolezza di tutti i gli affiliati (o quantomeno di coloro che maggiormente partecipano all'illecita attività economica) e di una parte, non sana, dell'imprenditoria locale degli enormi profitti ottenibili con il sistema della falsa fatturazione, quest'ultima attività non rappresenta più il meccanismo fondamentale per dissimulare un'attività estorsiva quanto una attività illecita ideata, programmata e consumata in sè e per sé in quanto capace di portare enormi vantaggi economici tanto agli appartenenti al sodalizio quanto agli imprenditori, una tempo estorti, oggi consapevoli concorrenti nel reato e che scelgono spontaneamente di avvicinarsi agli esponenti del sodalizio in vista dell'illecito, ma proficuo, scopo. La sostanziale affrancazione delle estorsioni dal sistema della falsa fattura è uno dei tratti che segna "*il passaggio da EDILPIOVRA ad AEMILIA*". Le parole di GIGLIO Giuseppe e di VALERIO Antonio, sono in tal senso eloquenti (cfr. infra Cap. XIII)

Ciò posto in via generalissima, preme delineare i criteri di valutazione cui il Collegio ritiene di attenersi nel giudizio relativo alle singole vicende, risolvendo, in via preliminare tutte le questioni più volte ricorrenti.

A tale proposito occorre innanzitutto osservare come, nell'apprezzare le condotte descritte e nel verificare la possibilità di qualificarle in termini estorsivi, le minacce non devono essere necessariamente esplicite e manifeste, ma anche indirette o larvate, risultando sufficiente, perché sussista la condotta materiale di cui all'art. 629 c.p., che la vittima sia posta dinanzi alla ingiusta richiesta del soggetto agente di abusare della sua condizione patrimoniale, trovandosi pertanto costretta a subire tale volontà sopraffattrice quale unico rimedio atto ad evitare, laddove non dovesse aderire alle richieste estorsive, il paventato verificarsi un pregiudizio ancor più grave: *"La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera"* (cfr. *ex multis* Cass. n. 11922/2012; conf. Cass. n

20382/2001; Cass. n. 37526/2004; Cass. n. 26819/2008; Cass. n. 2833/2012; Cass. n. 19724/2010; Cass. n. 37526/2004).

Pacifica l'integrazione della estorsione anche qualora le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona. (Cass. Sez. 6 n. 27860/2009).

Alcune ipotesi estorsive sono contestate come meramente tentate, in quanto la vittima, dopo la minaccia, si sarebbe opposta alle richieste dell'agente impedendo così la consumazione del reato.
Va in proposito osservato che, in tema di tentata estorsione, l'idoneità causale degli atti e la univocità della loro destinazione devono essere valutate con giudizio *ex ante* secondo un giudizio che tenga conto di tutte le modalità e le circostanze effettive e concrete relative alla fattispecie, a partire dalle connotazioni storiche del fatto, alle sue effettive implicazioni sia in riferimento alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali (Cass. Sez. 2 n. 43/2004; Cass. Sez. VI n. 197 /2011; Cass. Sez. II n. 44148/2014; Cass. Sez. 5, n. 44903/2017). In ipotesi di assenza di esplicite minacce, l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato deve essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima (Cass. Sez. II n. 2833/2012; Cass. Sez. II n. 26819/2008). Da quanto sopra discende che, ai fini della valutazione della idoneità di una minaccia estorsiva è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Cass. Sez II n. 12568/2013).

Una delle questioni più frequenti e delicate, attiene ai rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le difese, percorrendo il crinale di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale di cui occorre dare brevemente conto, hanno spesso chiesto di riqualificare i fatti contestati quali estorsioni nel più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente istanza di declaratoria di improcedibilità, difettando quasi sempre la querela.
Già dalla lettura degli art. 392-393 c.p. e 629 c.p., emerge come il delitto di estorsione e di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tendono ad avvicinarsi tanto da finire, talvolta, per sovrapporsi. In entrambi i casi, infatti, la condotta materiale si estrinseca in una violenza o minaccia volta al conseguimento di un'utilità. Secondo l'impostazione dominante in giurisprudenza (Cass. n. 22935/2012; Cass. n. 31224/2014), la differenza fondamentale - che giustifica tanto la diversa collocazione topografica dei due reati, posti a tutela di oggettività giuridiche diverse, quanto il differente trattamento sanzionatorio - si rinviene nella natura del profitto perseguito dal soggetto agente. Il profitto elemento costitutivo dell'estorsione viene espressamente qualificato come "ingiusto", sicché la condotta violenta o minacciosa deve essere volta alla realizzazione di un risultato vantaggioso non giuridicamente tutelabile. L'elemento soggettivo dell'estorsione si connota dunque come vera e propria volontà prevaricatrice.

Diversamente, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tale volontà prevaricatrice manca, in ragione del fatto che il soggetto agente mira al conseguimento di un'utilità che sarebbe astrattamente tutelabile davanti all'Autorità giudiziaria e, di conseguenza, lecita. Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste *"nell'interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione nella risoluzione delle controversie"* (il cosiddetto monopolio giurisdizionale). Da ciò la giurisprudenza di legittimità trae un corollario, inerente all'elemento soggettivo: l'elemento psicologico del soggetto attivo deve essere volto a ottenere esattamente quanto sarebbe conseguibile in sede giudiziale. Ogniqualvolta l'agente finalizzi la condotta violenta o minacciosa all'ottenimento di un vantaggio che esula dal perimetro di quanto sarebbe ottenibile giudizialmente, la fattispecie ricadrà nell'area della tipicità delineata dall'art. 629 c.p. e non degli art. 392 o 393 c.p. Tanto si spiega proprio in ragione delle diverse oggettività giuridiche tutelate da queste fattispecie delittuose: quando la pretesa del soggetto agente abbia di mira il conseguimento di una pretesa non tutelabile innanzi all'Autorità giudiziaria, il bene giuridico leso non sarà più il *"monopolio giurisdizionale"*, ma il patrimonio della vittima.
Secondo l'indirizzo dominante, dunque, l'elemento di discrimine tra le due fattispecie è costituito dall'elemento psicologico del soggetto attivo.
Una contrapposta impostazione giurisprudenziale rinviene invece il discrimine tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel grado di intensità della violenza o della minaccia (Cass. n. 1921/2015; Cass. n. 44476/2015). Secondo questa lettura, una condotta violenta caratterizzata da una particolare pervicacia e aggressività o una minaccia tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima sarebbe da sola sufficiente a ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo del delitto di cui all'art. 629 c.p. Questo filone giurisprudenziale evidenzia, pertanto, una differenza tra i due delitti nella stessa materialità delle condotte tipiche. Tale indirizzo si basa sul rilievo per cui un'attività violenta specificamente diretta alla coartazione della volontà del soggetto passivo rende il profitto perseguito necessariamente ingiusto. La violenza o la minaccia, nel delitto cosiddetto di ragion fattasi, si pongono infatti quale elemento accidentale rispetto al conseguimento della pretesa, alla quale sono strettamente connesse. In altri termini, si attribuisce valore tipizzante, in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla proporzionalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'obiettivo perseguito dall'agente. Da ciò consegue la necessità, per questa impostazione, di dare rilievo in sede di qualificazione giuridica all'entità della violenza o della minaccia; ove queste non si pongano più in stretta connessione con il conseguimento della pretesa giuridicamente tutelabile, ma trasmodino in manifestazioni di violenza gratuite e sproporzionate, si ricadrà nella fattispecie di estorsione.
Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti (Cass. n. 46288/2016), il descritto contrasto è *"più apparente che reale"*, riguardando in realtà *"mere enunciazioni di principio ininfluenti ai fini della decisione,* posto che tutte le pronunce che seguono il secondo degli orientamenti, in ultima analisi, fanno sempre e comunque applicazione dell'elemento soggettivo quale elemento di discrimine fra le due fattispecie.
In altri termini l'intensità della condotta coercitiva, se non può assurgere a elemento differenziale tra le due fattispecie, può però essere valorizzato come indice sintomatico del dolo di estorsione. Secondo tale ricostruzione ermeneutica, infatti il dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, deve sempre essere desunto da elementi esterni,

discendendone che le manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza o le minacce tali da comprimere fortemente la libertà di autodeterminazione della vittima, costituiscono un indizio del reato di cui all'art. 629 c.p. Tanto in base alla massima di esperienza per cui, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ad una pervicace *vis* intimidatoria si accompagna l'obiettivo di un ingiusto profitto. Questa massima di esperienza non giustifica tuttavia, secondo questo orientamento l'equazione tra violenza o minaccia intensa ed estorsione. Una simile presunzione assoluta viene smentita dal comma 3 dell'art. 393 c.p. Tale disposizione prevede un aumento di pena se la violenza o minaccia è commessa con armi. È dunque espressamente contemplata dal legislatore la possibilità che la condotta violenta o minacciosa volta all'esercizio di un preteso diritto sia attuata mediante l'utilizzo di armi, e che sia pertanto particolarmente intensa, senza che solo per questo venga in gioco il delitto di estorsione.
Ritiene il Tribunale che le argomentazioni enucleate da quest'ultimo orientamento siano pienamente condivisibili, in quanto perfettamente aderenti al dato testuale, alla *ratio legis* e sicuramente aderenti alla differente tutela e al diverso modo di repressione di due fattispecie la cui differenza, sul piano della materialità tende a svanire, appuntandosi, invece, su atteggiamenti psicologici differenti che trovano la loro concreta e materiale manifestazione nella maggior o minore intensità della condotta violenta, o minatoria, la quale finisce così con l'ergersi a fondamentale indice dimostrativo della differente volontà che sorregge le singole condotte.

Nessun dubbio, invece, che il delitto di estorsione sia integrato anche quando alla riscossione di un credito, seppur ragionevolmente sussistente, si inserisca un terzo estraneo al rapporto, che ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un profitto proprio (cfr. Cass. n. 5092/2017; Cass. n. 46288/2016; Cass. n. 46628/2015; Cass. n. 12982/2006), quand'anche cessionario del credito senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. n. 52241/2014). In tali casi, il terzo incaricato della esazione del credito, non si limita ad una *negotiorum gestio*, bensì agisce anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti non prefiggendosi il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mirando a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito, seppur a lui lecitamente ceduta dal mandante.
Nulla quaestio nemmeno nell'ipotesi in cui il creditore incarichi della riscossione non un qualunque terzo, bensì un soggetto che egli sa appartenere ad un'organizzazione criminale che fa dell'intimidazione il *proprium* del suo illecito agire. In casi di tal fatta l'acclarata volontà del mandante di rivolgersi ad una associazione criminale o ad un suo affiliato affinché recuperi o riscuota il proprio credito con metodi illeciti, violenti o intimidatori, preclude, in radice, la configurabilità del più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che il mandato conferito a tali soggetti nella volontà di ottenere un rapido recupero del proprio credito grazie a quei metodi, si traduce in un vero e proprio "mandato estorsivo" che denota quella volontà prevaricatrice che caratterizza il reato di cui all'art. 629 c.p. e che fa cadere sotto la scure della nullità, per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative, ogni atto negoziale volto a conferire apparente legittimità ad una attività di recupero credito, sia essa rappresentata da formali e regolari incarichi di riscossione del credito siano esse formali cessioni del credito (si vedano le vicende GIBERTINI, SALSI,

COSTI e DEBBI). Va poi specificato che, anche a voler ritenere necessario nei casi *de quibus* - in linea con la giurisprudenza analizzata - il profitto del terzo, questo è comunque configurabile, in termini non patrimoniali, nell'incremento della forza di assoggettamento del sodalizio per il quale agisce in piena condivisione di interessi e, con esso, della capacità di infiltrazione nel tessuto economico della società.

Come per la quasi totalità dei reati scopo anche per tutte le estorsioni è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.. Tralasciando alla singola sede la valutazione specifica della sussistenza della stessa, preme qui affrontare il tema relativo alla possibilità che detta aggravante concorra con quella di cui all'art. 628, comma 3, c.p. che prevede un aumento di pena nel caso in cui la violenza o la minaccia sia posta in essere *"da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416bis c.p."* ed applicabile alla fattispecie estorsiva in virtù del richiamo previsto dall'art. 629, comma 2, c.p. Lo scopo che il legislatore si è posto introducendo questa aggravante è stato quello di punire più gravemente le estorsioni ricadenti nel programma di delinquenza di associazioni di tipo mafioso (o anche le rapine aventi tale matrice) e ciò sul presupposto della maggior forza intimidatrice esplicata dalla violenza e dalla minaccia quando esse siano riconducibili ad una consorteria mafiosa.
Secondo un'originaria impostazione, se ne escludeva la possibilità di concorso venendo valutato il loro congiunto operare quale inammissibile duplicazione di addebito, rappresentando i requisiti della condotta illecita stigmatizzata dall'art. 416bis. 1 c.p. i connotati tipici della condotta di appartenenza al sodalizio mafioso: "*Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 c. p. relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. e la circostanza aggravante prevista dal d.l.13 maggio 1991, n 152, conv. In l. 12 luglio 1991 n. 203"nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall 'art. 416 bi c.p., e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sé stesso l'esercizio del metodo mafioso; il terzo comma dell'art. 416 bis c.p., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all 'art. 7 d.l. 152 del 1991, pertanto, va applicata quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.*" (Cfr. (Cfr. Cass. sez. II, n. 4003/2000; Cass. sez. VI, n. 2724/1998; Cass. sez. VI, n. 207531/1997).
In altri termini, partendo dal dato che qualsiasi delitto commesso da un associato mafioso nel quadro del programma criminoso del sodalizio deve considerarsi commesso *"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p."* se ne deduceva che la norma relativa all'aggravante dell'appartenenza al sodalizio mafioso prevista per i delitti di rapina ed estorsione si pone in rapporto di specialità rispetto alla aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. o, comunque, che la qualità di membro del sodalizio mafioso ed il fatto di avvalersi delle condizioni mafiose costituiscono non tanto circostanze distinte, bensì un unico accadimento unitariamente valutabile dal punto di vista normativo che non può essere valutato due volte a carico dell'imputato in forza del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

In senso contrario si è espresso invece altro orientamento, avallato dalle Sezioni Unite e ad oggi assolutamente granitico, che afferma la piena compatibilità, e quindi il concorso, tra le due circostanze aggravanti, sostenendo, con argomentare convincente e dal quale il Tribunale ritiene quindi di non discostarsi, che "*al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico. Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose: se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile. Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità dell'aggravante e cioè il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso." A mente dell'art. 416 bis c.p. l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli: qualora egli a questi concorra e la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, tale fattore psicologico si prospetta siccome ulteriore e pertanto potrà essergli ascritto ex art. 7 d.l. 152/91. Inoltre, il reato associativo postula un effettivo apporto alla causa comune mentre la previsione della norma speciale è relativa a semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo; questo concetto, dal canto suo, non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo specifico della figura di cui all'art. 416 bis c.p.. Tanto ritenuto, occorre ricordare che ai fini di un concorso apparente di norme è necessario che più precetti qualifichino un'identica realtà fattuale. In relazione alle disposizioni in esame - delle quali è stato evidenziato il diverso ed autonomo contenuto anche là ove l'oggetto di quella speciale sembrerebbe, per l'aspetto lessicale, assorbito nell'altra - non è dunque ravvisabile una detta sovrapposizione: ne deriva che entrambe possono trovare applicazione senza che risulti violato il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 c.p.. Passando, poi, all'esame della ratio della norma che delinea l'aggravante, non si ravvisa motivo alcuno per affermare che questa non riguardi anche i partecipanti all'associazione mafiosa. L'intento legislativo invocato a sostegno della soluzione che qui si disattende - teso a colpire qualsiasi manifestazione di attività mafiosa, dalla partecipazione all'associazione, al favoreggiamento ed al semplice impiego di metodo mafioso o di isolata e minima agevolazione - non pare decisivo nel senso suddetto: esso vale semplicemente, e certamente, a dimostrare che la previsione si estende agli estranei al sodalizio, qualora delinquano secondo la medesima, ma non già a far escludere dal novero dei suoi destinatari gli affiliati i quali, per lo più, sono proprio coloro*

che agiranno in siffatto modo. (Cass. SS.UU. n. 10/2001, imputato Cinalli, conforme la giurisprudenza successiva).
Va dunque affermata la piena compatibilità, e dunque ammesso il concorso, delle due circostanze aggravanti in esame.

Venendo al tema relativo alla trasmissibilità delle circostanze contestate e accertate come esistenti va qui subito affermato che, avuto riguardo al dettato normativo tracciato dal combinato disposto degli artt. 59 e 118 c.p., certamente si estendono ai concorrenti le aggravanti di natura oggettiva, quali, ad esempio quelle dell'essere stata l'estorsione commessa da più persone riunite ovvero con metodo mafioso, in quanto attinenti alle modalità dell'azione.
Quanto alle aggravanti di natura soggettiva viene innanzitutto in rilievo quella della cosiddetta agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416bis. 1 c.p. nella sua seconda declinazione. Sul punto si rinvia al capitolo V, segnalando qui, soltanto, il contrasto esistente in giurisprudenza ed al quale il Collegio ritiene di dare risposta aderendo a quella delle due opzioni ermeneutiche che considera l'aggravante in questione come circostanza avente natura soggettiva, con la conseguenza che essa è trasmissibile ai concorrenti solo laddove venga accertato che costoro abbiano agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, comunque, che abbiano agito con una cosciente finalità agevolativa del sodalizio.

Con specifico riguardo poi all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 richiamata dall'art. 629 c.p. (fatto commesso da soggetto appartenente ad una associazione di cui all'art. 416 bis c.p.), è pacifico che la stessa si estenda anche agli altri concorrenti in quanto attinente alla qualità personale del colpevole. Essa infatti, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità in quanto, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 3, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, dello stesso codice, cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.

Spesso è contestata la fattispecie estorsiva in concorso con il delitto di usura. Si pone dunque la questione relativa al possibile concorso tra le due fattispecie.
La soluzione passa, trovando chiara risposta, dall'analisi delle condotte oggettivamente descritte dalle due fattispecie. La prima, quella del reato di usura, richiede un accordo (o una spontanea dazione) tra la persona offesa e l'agente, il quale si fa dare o promettere interessi usurari come corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, mentre la condotta prevista a norma dell'art. 629 c.p., punisce chi, mediante violenza o minaccia, consegue un ingiusto profitto o cagiona un danno costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa.
Il reato di usura (inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode) è, dunque, strutturalmente differente da quello di estorsione (delitto ricompreso fra quelli contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) perché ad esso è estraneo l'elemento oggettivo che caratterizza l'estorsione, ossia la minaccia o violenza. Infatti, il patto e le singole dazioni degli interessi rappresentano le condotte che sono rilevanti in sé e per sé,

rilevando per il solo fatto di essere attuate, non prevedendo la legge alcun altro elemento specializzante, tantomeno quello di una coartazione frutto di minaccia o violenza, propri invece della fattispecie di cui all'art. 629 c.p.

In altri termini, l'elemento specializzante dell'estorsione è la presenza di una condotta minacciosa, se non addirittura violenta, incompatibile con qualsiasi forma di spontanea negozialità o di spontaneo contegno, propri, invece, della fattispecie usuraria. Da ciò discende che laddove l'agente ottenga, in forza della sua condotta violenta o minacciosa, un qualsiasi vantaggio, deve ritenersi integrato il solo reato di estorsione, difettando una dazione (o una promessa) spontanea, in quanto priva di coercizione, ed essendo il vantaggio ottenuto rientrante nell'ambito della nozione di ingiusto profitto, tipico delle fattispecie estorsiva, quand'anche, per sorte, ontologicamente e giuridicamente usurario.

Sulla base di tali presupposti, discendenti dal confronto strutturale delle fattispecie, l'unico spazio che residua per la configurabilità del concorso tra le due fattispecie delittuose in esame è dunque legato all'ipotesi in cui la condotta minacciosa o violenta intervenga in un momento successivo alla pattuizione usuraria, posto che, una volta perfezionatasi lo spontaneo accordo usurario, la successiva condotta estorsiva assume un'autonoma valenza finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto, in quanto originato da un accordo illecito ed in forza di una condotta prevaricatrice.

Nello stesso senso, del resto, si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità che ammette il concorso tra delitto d'usura e di estorsione ove la violenza o la minaccia, "*assenti al momento della stipula del patto usurario, siano esercitati in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi*" (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 5231/2009; Cass. n. 6918/2011; Cass. n. 49604/2014).

Va poi puntualizzato che nel delitto di usura è ben possibile il concorso del terzo, estraneo all'accordo usurario, che intervenga in esecuzione di quest'ultimo. Ed invero, "*Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.*" (Cass. Sez. 2, n. 40380/2015).

1. OPERAZIONE "IDRA": capi 20- 21- 22- 24- 25- 29- 30- 31- 32

Prima a passare ad analizzare i capi che seguono (capi 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32) va premesso che gli stessi contengono contestazioni già mosse agli imputati nell'ambito del procedimento penale n. 8254/08 RNR, nell'ambito della cosiddetta "Operazione Idra". Il GIP distrettuale, con ordinanza del 18.6.2012, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare carceraria, in difetto di gravità indiziaria, per il reato associativo, all'epoca contestato a DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, VALERIO Antonio, FLORO VITO Giuliano, TURRA' Roberto e LOMONACO Francesco, MATTACE Antonio, SESTITO Salvatore, BELFIORE Carmine, SILIPO Salvatore, MENDICINO Alfonso, CESARINI Enzo e BLASCO Gaetano, ed aveva affermato l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91 in relazione ai reati fine, rispetto ai quali ricenne invece sussistente un'grave quadro

indiziario a carico degli imputati. Il provvedimento risulta dalla sentenza passata in giudicato pronunciata dal GIP di Bologna del presente procedimento *AEMILIA* il 22.4.2016 (cfr. pag. 264) ed acquisita agli atti del presente processo. Di ciò ha riferito, inoltre, nel corso dell'udienza del 14.10.16, il Luogotenente Bentivoglio, spiegando che l'indagine "Idra" aveva impegnato il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia dal gennaio 2009 alla fine del 2010. Una serie di anomalie verificatesi nel territorio della provincia Reggiana avevano portato gli inquirenti ad eseguire, nel 2009, una perquisizione locale presso un'azienda sita a Bibbiano, in via Sacco e Vanzetti n.17, la ESSETRE dei fratelli SARCONE. La finalità della perquisizione era quella di rinvenire armi, in quanto sussisteva il convincimento che all'interno di tale luogo ve ne fossero occultate e custodite alcune. La perquisizione ebbe esito negativo, nuttavia venne rinvenuta documentazione comprovante rapporti di lavoro con terzi e molte schede telefoniche non intestate. Gli elementi pervenuti all'esito della perquisizione vennero sottoposti al vaglio della Procura della Repubblica a cui veniva avanzata una richiesta di intercettazione telefonica per stupefacenti e per armi a carico di SARCONE Gianluigi e di TURRA' Roberto. Le intercettazioni vennero autorizzate, e sin dall'inizio della captazione emerse l'interesse del SARCONE Gianluigi rispetto al terremoto dell'Aquila, per reperire lavori per la ricostruzione ed avviare attività edili nel territorio abruzzese.
Lo stato delle indagini venne anche rappresentato alla Procura della Repubblica di Bologna, ed il procedimento si spostò dall'Autorità giudiziaria reggiana alla Procura Distrettuale: da qui, appunto, l'origine dell'attività investigativa denominata *"Idra"*. Dalla *conclusione degli elementi acquisiti durante le indagini, ci portò anche a formulare, a livello meramente inquirente, l'ipotesi del 416 bis e cercammo di porre all'attenzione dell'A.G. competente quelli che erano gli elementi sulla base dei quali noi ritenevamo che potesse concretizzarsi tale ipotesi di reato, quindi sia per quanto concerne l'aspetto dell'intimidazione, per quanto riguardava anche la permeazione nel territorio.. l'omertà, gli aspetti dell'omertà, quindi tutta una serie di elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche a sostegno di quest'ipotesi di reato, e quindi formulammo come primo capo a carico degli indagati il reato del 416 bis"*. *" poi abbiamo ipotizzato anche l'aspetto usurario aggravato dall'art. 7, quindi l'usura e l'estorsione."*
Prosecuzione naturale dell'indagine *"Idra"* è l'indagine denominata *"Barracuda"* Essa si sviluppò sulla base delle dichiarazione rese in data 10.1.2010 da Introini Emiliano, che si presentò presso gli uffici della stazione Carabinieri di Albinea, rappresentando una situazione fattuale che lo vedeva vittima di una serie di episodi usurari, e fornendo una serie di spunti investigativi relativi ad un'attività di spaccio di stupefacenti, traffico di armi e spendita di monete false posta in essere da alcuni soggetti di origine calabrese, tra i quali VALERIO Antonio, TURRA' Roberto, TEDESCO Rocco, Greco Luca e SICILIA Giovanni. Sulla base di queste dichiarazioni venne avanzata una richiesta di intercettazioni telefoniche alla Procura Distrettuale che trovò accoglimento.

I capi di imputazione che seguono si fondano dunque sugli elementi investigativi già acquisiti nel corso dell'indagine *Idra*, riletti alla luce delle nuove acquisizioni investigative e processuali nel frattempo emerse: in particolare la mole delle intercettazioni telefoniche e le sentenze passate in giudicato, dimostrative, in tesi d'accusa, dell'evolversi delle vicende del

gruppo criminale autonomo operante in Emilia. Le voci sopravvenute dei collaboratori di giustizia completano il quadro dei *nova* probatori.

2. CAPO 20

Estorsione ed usura in danno di Di Via Francesco.

Nel corso della attività di intercettazione svolta era emersa, a partire dal giugno del 2009, la figura di Di Via Francesco, captato in quanto vittima, secondo gli inquirenti, di un'illecita attività usuraria ed estorsiva perpetrata ai suoi danni da SARCONE Nicolino, in concorso con l'odierno imputato, LOMONACO Francesco.

In ordine alle indagini svolte e, in particolare, ai risultati dell'attività tecnica di intercettazioni ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016. All'udienza del 28.9.2016 l'accusa ha invece depositato l'elenco completo delle conversazioni telefoniche rilevanti per questo capo d'accusa.

Seguendo la ricostruzione dei fatti svolta dagli inquirenti e leggendo le conversazioni indicate dall'accusa, non contestate nel loro contenuto da nessuna delle parti, il 4.12.2009 venivano registrati i primi interventi di LOMONACO nella questione che vedeva inizialmente coinvolti i soli SARCONE e Di Via. In questa prima fase il LOMONACO fungeva, di fatto, da intermediario tra i due, cercando, da un lato di aiutare Di Via nel prendere tempo con SARCONE e, allo stesso tempo, di tranquillizzare quest'ultimo per evitare che desse sfogo al proprio risentimento nei confronti di Di Via. LOMONACO invitava quindi SARCONE a pazientare, a prendere tempo, perché Di Via gli aveva promesso che avrebbe fatto in modo di recuperare i soldi (prog. 11883 del 4 dicembre del 2009 RIT 1341/09). Dopo aver tranquillizzato SARCONE, LOMONACO chiamava Di Via comunicandogli che era riuscito a prendere tempo. Di Via lo ringraziava dicendogli che se non fosse stato per lui, a quell'ora sarebbe morto (prog. 1038 e 1048 del 4 dicembre 2009 RIT 2497/09... *qua se non ci fossi tu sarei morto a quest'ora io... se non ci fossi tu a quest'ora sarei morto...* !). Nei giorni seguenti SARCONE continuava a manifestare intenti minacciosi nei confronti del Di Via e li esternava soprattutto a LOMONACO, come, ad esempio, il 9 dicembre del 2009 (prog. 1279 RIT 2497/09). Quando non lo minacciava, SARCONE sollecitava i pagamenti. Ed era sempre LOMONACO a frapporsi tra i due. Di Via, trovando appoggio in LOMONACO, cercava sempre di rivolgersi a lui, perché temeva, invece, che SARCONE potesse adottare nei suoi confronti provvedimenti più risolutivi. Ogni volta in cui SARCONE lo sollecitava al pagamento, Di Via diceva che avrebbe portato i soldi a LOMONACO in giornata. Insomma, voleva evitare contatti diretti con SARCONE, sperando nella protezione, nel ruolo di LOMONACO, che in quel momento fungeva da garante per la sua incolumità. Ed invero, il 10.12.2009 Di Via prometteva a SARCONE di portare i soldi a LOMONACO in giornata; dopo nemmeno un'ora diceva a LOMONACO che avrebbe dovuto attendere fino all'indomani per avere 3.500 euro in contanti, precisando di non sapere se darli a lui o a SARCONE Nicolino, esortando LOMONACO a fare da tramite con il primo. Poco dopo LOMONACO diceva al DI VIA di essersi accordato con SARCONE per vedersi più tardi, per evitare di parlarne per telefono. LOMONACO a questo punto confermava a SARCONE che Di Via avrebbe "*risolto il problema*" entro il giorno successivo. Non convinto SARCONE chiamava Di Via, minacciandolo e pretendendo di incontrarlo subito. Nuovamente quindi, Di Via si rivolgeva a LOMONACO che cercava di convincere SARCONE a pazientare ancora un

giorno (prog. n. 12158 RIT 1341/09; n. 1378 RIT 2497/09; n. 12178-12179 RIT 1341/09; 1407 RIT 2497/09).

Si giungeva così al momento in cui LOMONACO decideva di cambiare atteggiamento, stanco del comportamento tenuto dal Di Via che, così facendo, continuava a metterlo in cattiva luce con SARCONE.
Il 15.12.2009 LOMONACO informava SARCONE che il Di Via gli aveva mandato un messaggio con il quale lo informava che in giornata avrebbe "*risolto tutto*" salvo poi scoprire che lo stesso, invece, non rientrava più a casa da giorni e che la convivente era preoccupata, informando di ciò subito SARCONE. Nel pomeriggio LOMONACO contattava ROSSI Antonella, la convivente di Di Via, dicendole che c'erano "*persone*" (SARCONE) che pretendevano di farsi accompagnare da suo padre per avere i soldi; la donna lo supplicava di lasciare stare i genitori, impegnandosi a fare quanto in suo potere fare fronte al debito. Quella stessa sera LOMONACO richiamava ROSSI Antonella, la quale gli passava SARCONE, che si trovava da lei al circolo; quest'ultimo diceva al LOMONACO che la ragazza stava piangendo. LOMONACO, assumendo evidentemente un diverso atteggiamento, rispondeva compiaciuto: "*è meglio così*", mentre *SARCONE affermava che "bisogna tenerli con la pressione alta"* (prog. 1701 RIT 2497/09: *Nicola - Eh, questa sta piangendo.* LOMONACO Francesco - *In effetti ce l'avevo detto, gli ho detto. Vedi che...*" *Lo so, lo hai visto com'è? Dimmi tu che devo fare, dai!* Nicola - *Eh, ora non lo so io, intanto è meglio così, che* LOMONACO Francesco - *Sì, sì, che sta su, almeno con la pressione un poco alta.* Nicola - *Stanno pressati).*
Dopo alcuni minuti la ROSSI informava LOMONACO che si impegnava a pagare i debiti del convivente perché gli assegni a garanzia erano i suoi ed era stanca di vivere nel terrore (se lo trovate, che lo volete mettere con la testa all'ingiù o accanto ad un lavoro e scontarveli e ma con la testa... con la testa... appesa lì, a testa in giù gli viene la voglia, te lo dico io lui si deve arrangiare, io non posso avere qua le persone, io sono qua che sono... che tremo come una foglia...); *riferiva che SARCONE sarebbe passato ogni fine mese per ritirare i soldi, lasciandole mille euro per pagare il mutuo ed i fornitori aggiungendo che DI VIA, quando aveva appreso che SARCONE era da lei, aveva interrotto la telefonata; LOMONACO ribadiva che DI VIA non "l'avrebbe fatta franca"* (prog. 1702 RIT 2497/09).
Il 16.12.2009 SARCONE chiedeva a LOMONACO se ci fossero novità per Di Via e LOMONACO rispondeva che aveva avuto modo di parlare con lui per telefono, però non era convinto che Di Via si fosse nascosto in casa. A quel punto SARCONE esortava il proprio interlocutore a non mollare, a continuare a esercitare la pressione nei confronti di Di Via, precisando che lui la sera prima aveva avuto pietà nei confronti della moglie, ritenendola incolpevole della situazione, e che però con Di Via dovevano essere maggiormente risoluti (prog. n. 12575 RIT 1341/09). Ed è per questo che quello stesso giorno LOMONACO chiamava, spazientito, Di Via, accusandolo di essere falso e di averlo messo in difficoltà con SARCONE con questi continui rinvii e queste scuse accampate per non pagare. Di Via rispondeva che stava attraversando un periodo difficile e che avrebbe reperito i denari entro lunedì. Evidenzia, però, ulteriormente il timore nei confronti di SARCONE: chiedeva infatti a LOMONACO di presentarsi al circolo a prendere i soldi quando avesse ritenuto più opportuno, ma di non recarsi da lui insieme a SARCONE, del quale aveva timore (prog. n.

1759 RIT 2497/09: *"...tu sei sempre stato bugiardo e falso e me lo hai sempre dimostrato con i fatti, in ogni parola... oltre ad essere falso ti nascondi dietro ad una donna, che è la cosa più brutta che possa esistere nella vita, tu... tu devi andare a risolvere i conti che hai con le persone, risolvi i conti che hai con le persone e poi puoi fare tutto ciò che vuoi. Io questo... questo ti dico, mi hai fatto fare figure di merda a me, di mia persona, no, tu a me mi hai fatto fare... la faccia mia me l'hai fatta mettere con le persone, no? che io oggi me ne sono... te lo dico francamente, me ne sono lavato le mani, me ne sono lavato le mani perché non ne voglio a che sapere, eh, che te lo dico, se mi hai chiAMATO per dirmi: fatti una buona parola," io non faccio niente, perché a me non mi interessa più niente, perché mi sono stufato, hai capito? io non posso combattere con questa gente qua e la faccia mia... la faccia mia... io mi chiamo Franco LOMONACO e tu lo sai benissimo, e te l'ho detto, te l'ho sempre detto sempre detto, tu ti devi comportare in base a chi tieni di fronte... tu sai che se voglio so dove devo venire a trovarti, tu lo sai benissimo questo, no? E se non l'ho fatto... se non l'ho fatto...).*

Si giungeva, così, alla serata del 23.12.2009, nel corso della quale Di Via mandava un lungo SMS, diviso in due parti, a SARCONE: un messaggio vagamente minaccioso, al quale, SARCONE reagiva con minacce reali. Il messaggio di Di Via, suddiviso nelle conversazioni n. 13009 e 13010 RIT 1341/09 del 23.12.2009, recita: *"E' Natale e per me non è un bel Natale. Io ho sbagliato, però adesso sono molto stanco stanco stanco. Non si può vivere così. Pertanto faccio io quello che devo fare e ognuno si prende le proprie responsabilità. E lo dico con le lacrime agli occhi. Buon Natale a tutti".*

SARCONE rispondeva: *"Cosa fai, mi minacci? Io ti consiglio di fare quello che stai pensando, perché quando ti trovo io ti rompo le corna, brutto truffatore bastardo".* (prog. n. 13014 RIT 1341/2009).

Il giorno seguente anche LOMONACO chiedeva a Di Via il motivo dei messaggi inviati a SARCONE (evidentemente SARCONE lo aveva informato dei messaggi ricevuti). Di Via si giustificava dicendo di essere talmente pressato da non sapere perché aveva reagito in quel modo. Era una sua reazione alla situazione di stress che stava vivendo.

Il giorno della viglia di Natale del 2009 LOMONACO, nel sentire le giustificazioni addotte dal Di Via diceva che non gli interessava niente delle sue scuse, e gli faceva presente che quelle persone, alludendo a SARCONE, erano decise a prendere sua figlia e a rivolgersi ai suoi suoceri. Quindi gli faceva intuire che avrebbero avuto ripercussioni anche i suoi familiari (prog. 2316 del 24 dicembre 2009, RIT 2497/2009). Vi è poi una conversazione durante la quale LOMONACO e SARCONE dicono di appostarsi sotto casa di Di Via e prendergli la macchina come risarcimento del credito pendente. (prog. n. 4904 del 4 marzo 2010 RIT 2497/2009). Il giorno successivo veniva registrata una telefonata tra LOMONACO e la moglie Antonella, (prog. n. 4960 RIT 2497/2009), nel corso della quale la donna supplicava LOMONACO di risolvere la situazione con suo marito. LOMONACO rispondeva che di non avere nessun interesse a farlo, anzi, quando una volta rintracciato il Di Via lo avrebbe fatto *camminare con la sedia a rotelle (LOMONACO Francesco - Sì, ti dico la verità, non ci voglio più parlare. Se lo becco entro domenica, io ti faccio vedere cosa gli faccio fare, lo faccio camminare con la sedia a rotelle. Stop.)*

La sera dell' 8.3.2010 LOMONACO diceva a Di Via che SARCONE era arrabbiato e gli consigliava di trovare una soluzione per l'assegno (prog. 5069 RIT 2497/09. *LOMONACO Francesco - Pronto? Divia Francesco - Buongiorno. LOMONACO Francesco - Buonasera,*

non buongiorno. Divia Francesco - Eh, buonasera. Scusa, Franco, scusa. Che fai? LOMONACO Francesco - Sto mangiando. Divia Francesco - Mangi roba buona? LOMONACO Francesco - Mah, insomma. Stasera l'amico... stasera l'amico tuo mi ha chiAMATO ed era incazzato Divia Francesco - Chi? LOMONACO Francesco - L'amico tuo, dove devi andare domani mattina. Divia Francesco - Perché? LOMONACO Francesco - E perché sì. Vedi... vedi di mettere a posto questa situazione, sennò a me mi rompe l'anima pure. Io... io più di chiamarti, eh... vedi tu domani con questo presidente che cazzo devi combinare.)

Il 10.3.2010 veniva registrata una conversazione tra SARCONE e LOMONACO, nel corso della quale il primo, parlando del credito vantato nei confronti del Di Via, diceva che era disposto a farsi la galera, in quanto l'avrebbe picchiato pur di rientrare dei propri soldi (prog. n 5124 RIT 2497/09: *"... ah.. lascia perdere a lui, metti a lui in mezzo, lascia stare a lui che questo mi fa pigliare la galera a me. Che lo ammazzo in mezzo ad una strada di queste, con due pugni lo devo ammazzare a questo..."*

SARCONE ribadiva il concetto in data 22.3.2010, quando diceva a LOMONACO che l'unico sistema da adottare con DI VIA era quello di "prenderlo a pugni". *(prog. n. 17641 RIT 1341/09 Francesco - E lo so. E ti ha chiamato lo scemo? Nicolino - Mi ha chiamato, mi ha chiamato. Eh... vuole essere ammazzato a pugni questo. Francesco - (Inc. sovrapposizione di voci). Nicolino - Come lo vedo, gliele do due scariche subito, e vedi che lo aggiusto. Francesco - Eh... vedi che... vedi che tiene... si è messo l'apparecchio ai denti, ti raccomando, fagli prima Caccia re l'apparecchio.).*

Come riferito dal Maresciallo Veroni, nel corso delle indagine era subentrata anche la figura di tale Catuabiani Sandro.

Dalla telefonata del 29.12.2009 emergeva che costui, parlando con LOMONACO, riferiva di aver racimolato 6.000 euro e di essere certo di riuscire a trovare il resto entro la giornata, rendendosi disponibile a recarsi a Parma entro le 19.30 e raccomandandosi di "*tenere fermo*" l'assegno. Nel pomeriggio LOMONACO riferiva il tutto a Di Via, precisando che, sul debito stimato in 16.000 euro, entro la giornata avrebbe dovuto dargli almeno 10.000 euro (prog. 2316 RIT 2497/09: *Francesco - Ciao, Sandro. Sandro - Allora, Franco, sono già a quota sei. LOMONACO Francesco - Sì. Sandro - E stasera, oggi io mi vedo con altre persone, dunque, secondo me, riesco... oh, aspetto a dirlo, perché... (risata), sino a che non son sicuro... però io oggi ho un altro appuntamento alle quattro, c'ho un altro appuntamento alle sei e, pertanto, dovrei riuscire a tirar su, insomma, non dico tutto, ma...*; 2339 RIT 2497/09: *Divia Francesco - Pronto? LOMONACO Francesco - Uhè, è caduta la linea. Divia Francesco - Vai tranquillo, nulla da dirci, comunque, non ci sono problemi, dai, vedrai che sistemiamo le cose, capito? LOMONACO Francesco - Eh... va bene. Io mi sono sentito con Sandro, vediamo stasera quello che fa. Divia Francesco - Eh, lo so, lo so (inc. pronuncia non chiara). LOMONACO Francesco - Molto probabilmente può darsi che ce la fa con tutto. Divia Francesco - Mhm. Con tutto quanto? LOMONACO Francesco - Non lo so, non è sicuro, però... Divia Francesco - Tutto quanto, i 16.000? LOMONACO Francesco - Eh.. di dieci, se non mi sbaglio. Divia Francesco - E i quattro no? LOMONACO Francesco - Eh . deve vedere come deve fare poi. Divia Francesco - Va bene, dai, anche i dieci, dai, poi sistemiamo, no, vedrai che... LOMONACO Francesco - Eh, devi cercare di sistemare i quattro pure, perché mi è arrivato un insoluto di 16.000,00 euro oggi Divia Francesco - Addirittura? Di chi è, Franco?*

LOMONACO Francesco - Uno... uno di quelli che (inc. pronuncia non chiara) diecimila e cinque. Divia Francesco - Di chi è? LOMONACO Francesco - Eh... un cristiano.).
Il 31.12.2009 DI VIA chiedeva a LOMONACO se avesse incontrato CATTABIANI: questi rispondeva che si sarebbero visti in giornata e siccome aveva reso solo 5.000 euro (non 10.000), voleva farlo *protestare* (prog. 2371 RIT 2497/09 *Divia Francesco - È venuto Sandro ieri? LOMONACO Francesco - Ti dico la verità, c'ho l'appuntamento oggi, ma... è... pronto? Divia Francesco - Pronto? LOMONACO Francesco - Mi senti? Divia Francesco - Si. LOMONACO Francesco - Pronto? Divia Francesco - Si. LOMONACO Francesco - Mi senti? Sandro ha fatto la metà, ha fatto, ora stamattina sto andando io a sbattere la testa. Mi senti? Divia Francesco - Si, ti sento, ti sento. Mah. LOMONACO Francesco - Con 5.000,00 euro se n'è venuto, che cazzo ci devo fare con 5.000,00 euro io? Gli parli in un modo e poi si fa in un'altra maniera, poi mi stufo io e poi la faccio protestare.).*

Cattabiani Veniva sentito a s.i.t. e dalle sue dichiarazioni, unitamente alla conversazione captata, gli inquirenti ipotizzavano che Di Via fosse debitore anche di LOMONACO, al quale aveva chiesto un prestito quantificabile in 12.000 euro. Rispetto a questo Cattabiani aveva emesso assegni a garanzia del prestito per aiutare il Di Via. Gli accordi prevedevano, però, una restituzione di 16.000 euro a fronte di un prestito di 10.000 euro.

In dibattimento, all'udienza del 5.10.2016, è stato sentito proprio Cattabiani Sandro, il quale, dopo aver raccontato della conoscenza ventennale con ROSSI Antonella, che gli aveva presentato Di Via Francesco, ha spiegato di aver allacciato rapporti lavorativi con il fratello di LOMONACO Francesco, al quale aveva commissionato la tinteggiatura di un locale sito a Parma, pagando in parte con un assegno, consegnato materialmente a Di Via, ed il resto direttamente nelle mani del LOMONACO (*"..Io li pagai una parte a Francesco, che poi diedi i soldi a LOMONACO, e una parte a LOMONACO, perché utta parte era anche dell'azienda, dunque era anche fatturato all'azienda, dunque ho pagato con i soldi dell'azienda, della ditta .. Io diedi a Di Via un assegno che poi lui diede a LOMONACO, ma al fratello...)"*.
Egli, confermando il contenuto delle dichiarazioni predibattimentali rese tempo addietro, ha quindi riferito di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione del suo capannone nel 2008.
Inizialmente aveva effettuato il pagamento nelle mani del Di Via su autorizzazione del LOMONACO che gli aveva detto che poteva pagare l'importo dei lavori, circa 12.000 euro, anche a Di Via Francesco, visto che era un suo collaboratore. Aveva dunque effettuato il pagamento, consegnando al Di Via un assegno a saldo dei lavori eseguiti. Dopo circa due mesi veniva tuttavia contattato da LOMONACO, che rivendicava l'intero saldo dei lavori.
A quel punto il Cattabiani rispondeva a LOMONACO di avere già pagato, a mezzo assegno, al Di Via Francesco. Pertanto, unitamente al LOMONACO, andava dal Di Via per avere chiarimenti. In quell'occasione il Di Via, insieme alla sua convivente Rossi Antonella, gli riferiva che stava attraversando un momento di difficoltà economica e che, comunque, avrebbe fatto di tutto per restituirgli l'intera somma di denaro. Successivamente, mentre cercava di recuperare il debito che Di Via aveva nei suoi confronti, effettuava alcuni pagamenti a Pino LOMONACO per saldare i lavori di ristrutturazione del suo capannone. Pur non ricordando se avesse pagato il LOMONACO in un'unica soluzione o con più assegni, il

Cattabiani si è detto certo di avere saldato, per intero, il suo debito, rimanendo invece creditore nei confronti di Di Via.
Il teste sia pure con fatica, ha confermato di avere sottoscritto, nel settembre del 2009, cambiali a garanzia di un prestito ricevuto dal Di Via: *"Successivamente, circa un anno fa"*, *lei questo lo dice a settembre 2010, "venivo nuovamente contattato dal Di Via poiché acconsentissi nel dare delle garanzie, mediante la sottoscrizione di assegni bancari, a Francesco LOMONACO, il quale doveva prestare 10-12.000 euro al Di Via". Cioè il Di Via, lei dice, le chiede degli assegni in garanzia di un prestito che doveva avere da LOMONACO: lei lo ricorda? DICH. CATTABIANI S. – Se che, sinceramente, non me lo ricordo? PRESIDENTE P. – Però è scritto lì, questo. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – "Vedendo la situazione critica in cui versavano il Di Via e la mia amica Rossi Antonella, mi prestavo ad elargire di volta in volta assegni bancari a LOMONACO Francesco, a copertura del prestito che lui aveva effettuato al Di Via, speranzoso che almeno una parte del prestito mi sarebbe tornata indietro" DICH. CATTABIANI S. Guardi, io, se non ricordo male, gli assegni, però, li facevo all'Antonella, non li facevo a LOMONACO. PRESIDENTE P. – Li faceva all'Antonella... PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – ...ma per il LOMONACO, a copertura di quel...? DICH. CATTABIANI S. – No Lei veniva lì, piangeva disperata, e allora io davo una mano a lei, all'Antonella. PRESIDENTE P. – Però lì ha detto che, questi assegni, glieli dava perché Antonella poi li dava a LOMONACO in garanzia. L'ha detto lì. DICH. CATTABIANI S. – Se l'ho detto, vuol dire che è stato così.*

2.1 La valutazione delle prove

Alla luce delle prove così come indicate è dunque possibile ricostruire, in sintesi, gli accadimenti. Allo scopo, soccorrono non solo le conversazioni captate così come correttamente sopra riportate nelle loro successione cronologica e logica, ma anche le dichiarazioni rese da Cattabiani Sandro, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, in quanto perfettamente aderenti a quanto già riferito in sede predibattimentale e, conformi a quanto emergente dalle intercettazioni registrate. La complessa vicenda può così riassumersi. Di Via, aveva contratto un debito con LOMONACO, pari a circa 12.000 euro. Nel settembre del 2009 Cattabiani, probabilmente in quanto ancora debitore del LOMONACO per le somme indebitamente trattenute dal Di Via, si era prestato a firmare cambiali a garanzia della restituzione della somma prestata a quest'ultimo dal LOMONACO. Nel corso della faticosissima attività di esazione era quindi intervenuto SARCONE, legato da uno stretto legame personale con LOMONACO (cfr. Cap. XIV), che entrava in scena con la sua autorevolezza criminale per costringere il DI VIA a pagare il suo debito.
Grazie alle dichiarazioni fornite dal teste Cattabiani - dalle quali si desume che il debito iniziale ammontava a 12.000 euro, ed era collocabile temporalmente nel settembre del 2009 - e al contenuto della conversazione intercorsa tra LOMONACO e il DI VIA, (prog. 2339 RIT 2497/09) - nella quale è esplicitata l'entità del debito gravante su quest'ultimo, pari a 16.000 euro - è possibile calcolare il tasso usurario del prestito.
A tale proposito, i periti contabili nominati dal Tribunale, hanno certificato che sulla base di quanto dichiarato da CATTABIANI Sandro, il tasso di interesse imposto sul capitale prestato,

si attestava indicativamente attorno al 100%, tasso ben superiore al tasso soglia dell'epoca, gravitante tra il 14,30% ed il 14,66%:

"In base a tali considerazioni, pur in assenza di qualsiasi elemento documentale atto a comprovare la ricostruzione operata dagli inquirenti, qualora si volessero considerare attendibili le dichiarazioni rese dal Cattabiani, si dovrebbe procedere al calcolo degli interessi sulla base dei seguenti elementi:

capitale prestato: Euro 12.000;

capitale restituito o promesso: Euro 16.000;

tempo trascorso tra il prestito e la restituzione: 122 giorni (dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009).

Il tasso di interesse applicato in questa ipotesi, ammonterebbe al 100%. I tassi soglia normativamente fissati per il III e IV trimestre 2009, risultavano rispettivamente pari al 14,30% e 14,66%, ben al di sotto di quello applicato. Difatti tali tassi soglia legalmente previsti avrebbero determinato un importo di restituzione massimo, comprensivo di capitale, di Euro 12.587,94 di molto inferiore rispetto a quello teoricamente preteso dagli imputati di Euro 16.000"

Così ricostruiti i fatti, deve dunque essere affermata la penale responsabilità di LOMONACO FRANCESCO per il reato di usura a lui contestato, essendosi fatto promettere da DI VIA Francesco, a fronte di un prestito di 12.000 euro, la restituzione, unitamente al capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 100% annuo.

La condotta è aggravata dall'essere stata commessa in danno di persona che versava in stato di bisogno. Ed invero, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie (Cass Sez. 2, n. 43713/2010). In tal senso le parole del Cattabiani e la assoluta difficoltà dimostrata nel fare fronte al debito ne sono la dimostrazione.

Provata è, altresì, l'estorsione pluriaggravata contestata, per altro già accertata con la forza di giudicato nei confronti dell'imputato SARCONE all'esito del giudizio abbreviato.

Le reiterate, gravissime, esplicite minacce rivolte al Di Via e alla sua famiglia da SARCONE Nicolino e, a partire dalla metà di dicembre del 2009, anche dal LOMONACO per ottenere la restituzione del denaro, hanno causato un vero e proprio stato di terrore nel Di Via e nella sua compagna Antonella. Gli accadimenti del 15.12.2009, allorquando SARCONE, si era recato dalla compagna del Di Va che era sparito per la paura, terrorizzandola, ed il lungo messaggio inviatogli dal Di Via il 23 dicembre, al quale il SARCONE aveva risposto con toni ancora più minacciosi, ne sono la prova più evidente.

La dimostrazione dell'ingiustizia del profitto e dell'ingiustizia del danno sta sia nella entità della richiesta, esorbitante se solo si pensa alla maggiorazione addirittura, del 100% del capitale prestato, sia nella gravissima carica intimidatoria della condotta che rende del tutto illegittima la pretesa e che dimostra la volontà prevaricatrice degli agenti.

In questo contesto, dunque, si inserisce a partire dal dicembre del 2009 la condotta del LOMONACO, che dopo avere cercato di fungere da mediatore tra il SARCONE e il Di Via,

ad un tratto, spazientito dal contegno del secondo, getta la maschera e dimostra tutta la sua caratura criminale e la fedeltà alle regole del sodalizio e dei sui vertici. Egli, tra la possibilità di continuare a cercare di trovare una mediazione che possa risolvere la situazione in modo pacifico, e quella minacciosa, opta deliberatamente per quest'ultima, ritenendo di non potere fare più brutta figura agli occhi dell'esponente di vertice del sodalizio, SARCONE Nicolino.
Eloquente, in questo senso è la telefonata registrata al prog. n. 1693 RIR 2497/09 del 15.12.2009: *LOMONACO Francesco - Sì, sì, sì, capiscimi. Rossi Antonella - Ecco. No, capisci me. LOMONACO Francesco - No, no, ma io ti capisco, però io sono tra l'incudine e il martello... e non voglio che pensano che io sono d'accordo con te o con lui, mi capisci?*
E' così che a metà di dicembre, LOMONACO passa dal ruolo di mediatore a quello di concorrente nell'estorsione, contribuendo, con la sua condotta, a creare un pesantissimo clima di terrore nei confronti del Di Via e della compagna assecondando, nel rispetto delle regole del sodalizio, le richieste del SARCONE e indirizzando esplicite, gravi minacce alla persona offesa e alla compagna, facendo loro espressamente capire che ove il Di Via non avesse fatto fronte al suo debito avrebbe patito serie conseguenze fisiche senza risparmiare la possibilità di un coinvolgimento anche dei famigliari.
Alla luce delle considerazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità del LOMONACO anche per il delitto di estorsione, commesso in concorso con SARCONE Nicolino.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
L'elevatissima carica intimidatoria del contegno tenuto ed il conseguente terrore suscitato nel Di Via e nella compagna che hanno subito, silenti, le gravi minacce senza sporgere alcuna denuncia alle autorità competenti sono la prova più evidente di una metodologia tipicamente mafiosa con cui la condotta è stata perpetrata ai danni della persona offesa che, come si dirà altrove, successivamente entrerà nella sfera di influenza del SARCONE (capo 21) e si avvarrà delle stesse modalità di condotta per rientrare di un suo credito, evidentemente conoscendo la caratura criminale dei soggetti dai quali, nella vicenda in esame, è stato estorto.

3. CAPO 21

Usura in danno di Guidelli Sauro.

Al capo di imputazione in esame viene contestato a VALERIO Antonio di aver preteso, a fronte di un prestito di 55.000 euro da lui elargito a favore di Guidelli Sauro, un assegno a copertura del medesimo del valore di 120.000 euro e due ulteriori assegni rispettivamente del valore di 20.000 euro e 60.000 euro.
Il contesto da cui trae origine la contestazione è stato tratteggiato da Maresciallo Veroni, che, all'udienza del 28.9.2016, ha narrato la vicenda ponendo l'attenzione su tre assegni, rinvenuti durante le indagini, emessi da Guidelli Sauro a favore del VALERIO per far fronte ad un prestito dallo stesso ricevuto che, inizialmente, doveva ammontare a 100.000 euro ma che, successivamente, si era invece rivelato inferiore.
Guidelli Sauro era un imprenditore immobiliarista, operante nel territorio reggiano e modenese.
Egli è deceduto il 12.02.2013.

Per questa ragione all'udienza del 5.10.2016 è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni da lui rese agli inquirenti in data 15.6.2010.
Secondo quanto riferito in sede predibattimentale dal Guidelli, egli aveva necessità di ottenere liquidità facendo riferimento a canali di finanziamento diversi da quelli tradizionali, non avendo più la possibilità di rivolgersi ad istituti di credito.
Il VALERIO, messo in contatto con il Guidelli, si disse fin da subito disponibile a concedergli un prestito, che sarebbe dovuto ammontare ad euro 100.000. A fronte di tale prestito il VALERIO richiese l'emissione di un assegno del valore di euro 120.000, a garanzia della somma elargita. Guidelli acconsentì a tale richiesta, consegnando a VALERIO un assegno dell'importo di euro 120.000, privo tuttavia, di copertura. VALERIO, come promesso, corrispose all'imprenditore parte della somma richiestagli versandogli, in più *tranche*, l'importo di 55.000 euro. Tuttavia, sapendo che l'assegno dato a garanzia era scoperto, chiese a Guidelli di corrispondergli un ulteriore assegno della somma di euro 60.000. Guidelli ha poi spiegato che tale assegno venne tratto da un conto corrente riconducibile ad una delle sue società, la "Maison s.r.l." e che, pertanto, era un assegno coperto. Tale secondo assegno veniva posto all'incasso in data 21.11.2008, così come confermato dal Luogotenente Bentivoglio (cfr. udienza 14.10.2016 pag. 125 ss), da un esponente dell'IMMOBILIARE CASELLINE, che era proprio una delle società riconducibili a VALERIO Antonio. Malgrado l'incasso dell'assegno, VALERIO non restituì al Guidelli il precedente titolo di euro 120.000. Anzi, gli accertamenti espletati e le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno dato conto di come, dopo l'incasso dell'assegno di euro 60.000, VALERIO abbia posto all'incasso anche il primo assegno scoperto e abbia preteso, per ritirarlo, la dazione di un ulteriore assegno di euro 20.000 da parte del Guidelli, avvertendolo che solo il tal modo avrebbe evitato il protesto a causa del mancato pagamento.
Guidelli acconsentì a quest'ulteriore richiesta del VALERIO
Malgrado ciò, il VALERIO non corrispose a Guidelli le ulteriori *tranche* del prestito promesso, arrestandosi così l'ammontare dello stesso ad euro 55.000 e non alla superiore cifra di euro 100.000, così come il Guidelli aveva inizialmente richiesto e il VALERIO acconsentito a versargli. Malgrado le dichiarazioni rese dalla persona offesa - a tenore delle quali l'ultimo assegno da euro 20.000 da lui consegnato non gli risultava ancora posto all'incasso – sulla base agli accertamenti effettuati tale titolo di credito è risultato essere stato posto all'incasso in data 24 novembre 2009. Anch'esso è risultato però privo di copertura.
Dalle indagini effettuate, che confermano quando riferito a SIT dal Guidelli, VALERIO Antonio, avrebbe quindi preteso, a fronte di un prestito di euro 55.000 euro, la restituzione di un totale di euro 200.000, suddivisi in tre assegni rispettivamente da euro 120.000, 60.000 e 20.000, tutti posti all'incasso, solo il secondo dei quali andato a buon fine.

3.1. Le dichiarazioni di Di Carlo Antonello

I fatti, così come ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle testimonianze del Maresciallo Veroni e del Luogotenente Bentivoglio, che hanno illustrato i risultati delle indagini, sono stati sostanzialmente confermati, seppur nei loro snodi fondamentali, dal teste Di Carlo Antonio (cfr. udienza 5.10.2016), il quale, malgrado abbia dichiarato più volte di non ricordare i dettagli della vicenda, ha confermato, seppur con estrema fatica, e dopo molteplici contestazioni effettuate da parte dell'accusa, di aver messo

in contatto VALERIO con il suo socio Guidelli, il quale aveva a lui manifestato l'esigenza di reperire una somma di denaro, circa 90.000 euro, al di fuori dei normali canali finanziari, che non erano più disposti a concedergli credito.
La vicenda di cui si tratta, ha preso le mosse proprio delle dichiarazioni rilasciate dal Di Carlo, il quale era stato sentito nell'ambito di una separata indagine e per primo aveva riferito agli inquirenti di rapporti di matrice estorsiva intercorrenti tra VALERIO Antonio e il suo socio Guidelli, il quale, a suo dire, era stato vittima di usura in seguito ad un prestito richiesto proprio a VALERIO Antonio. Il Di Carlo, in quell'occasione, aveva raccontato la vicenda con una certa dovizia di particolari, riferendo, come si evince dalle molteplici contestazioni effettuate durante la sua deposizione dibattimentale, che fu proprio lui a presentare VALERIO al Guidelli; che l'accordo iniziale prevedeva la corresponsione da parte di VALERIO della somma richiesta da Guidelli, sarebbe a dire euro 100.000, in un'unica soluzione; che VALERIO, pur avendo concesso al Guidelli una somma nettamente inferiore aveva preteso l'emissione di un assegno a garanzia per un importo superiore a quanto da lui concesso; che aveva subito preteso la restituzione tramite la dazione di ulteriori assegni, anch'essi emessi per un importo maggiore rispetto a quanto versato e senza contestuale restituzione del primo assegno emesso a garanzia.
Queste informazioni, emergono dai passi del verbale di sommarie informazioni acquisiti agli atti in seguito alle plurime contestazioni effettuate ad opera del Pubblico Ministero a causa dichiarazioni del tutto elusive e reticenti rese in aula dal Di Carlo, il quale ha dichiarato di non ricordare con precisione la vicenda, di aver rilasciato dichiarazioni in uno stato confusionale. Il Di Carlo ha riferito di ricordare soltanto che fu lui stesso a mettere in contatto Guidelli con VALERIO Antonio; che inizialmente i due si erano incontrati per discutere di un affare insieme e che, solo dopo che Guidelli riferì della sua precaria situazione finanziaria, il VALERIO si era detto disponibile a elargirgli un prestito in contanti. In seguito alle molteplici contestazioni, il Di Carlo, pur non negando in modo esplicito quanto aveva riferito in sede di indagini, ha ribadito di non ricordare precisamente i fatti e, comunque, di aver reso dichiarazioni su fatti appresi dallo stesso Guidelli, senza aver mai preso parte in prima persona a nessuno degli incontri tra costui e il VALERIO. Seppur con estrema fatica e dopo molteplici risposte elusive, che hanno imposto altrettante contestazioni, il Di Carlo ha confermato pure che il Guidelli, soffocato dalle continue e insistenti richieste di VALERIO, chiese aiuto anche a lui per far fronte alle pretese di quest'ultimo, emettendo un ulteriore assegno a garanzia successivamente posto all'incasso dal VALERIO.
L'elusività delle dichiarazioni rese in udienza, elusività malamente giustificata dal Di Carlo che si è trincerato dietro la scusa di un ricordo non nitido in ragione del tempo trascorso e dello stato confusionale in cui si trovava al momento in cui venne sentito a s.i.t., minano certamente la credibilità del dichiarante e giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica distrettuale affinche valuti se procedere nei confronti del teste per il reato di falsa testimonianza - ma non valgono a sconfessare il nucleo centrale della vicenda così come da lui descritta sia pur nei tratti essenziali, confermati dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e pienamente riscontrata dalla ulteriore attività investigativa svolta.

3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

La conferma definitiva ai fatti così come ricostruiti dalle fonti di prova indicate si trova, poi, nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio, unico imputato del presente capo di accusa. Egli, nel confessare i fatti, ha però specificato gli importi richiesti, promessi ed elargiti: a fronte di una richiesta del Guidelli di euro 90.000 (e non di euro 100.000), la somma poi effettivamente elargita alla persona offesa ammontava ad euro 80.000 (e non invece a 55.000 euro). A fronte di tale dazione il VALERIO aveva preteso interessi usurari avendo chiesto, a tale titolo, circa 20.000 euro. Il collaboratore ha in proposito aggiunto che, a suo dire, in quel particolare caso, a differenza di altri, non calcò esageratamente la mano, concedendo la somma di denaro richiestagli senza pretendere interessi eccessivamente smisurati, avendo, a suo dire, sempre interesse a mantenere buoni rapporti con la persona offesa in vista di eventuali futuri affari.

3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Il compendio probatorio esaminato sopra, nella sua sostanziale sovrapponibilità - al di là delle lievi discrasie relative all'ammontare del prestito che non spostano nulla sulla sostanza della vicenda - alle dichiarazioni rese dal collaboratore, costituisce si sensi del disposto di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., riscontro specifico, dettagliato e puntuale a queste ultime che, nel confermare la solidità delle prove già acquisite in dibattimento sulla vicenda in esame, trovano, a loro volta, in quelle prove un'ulteriore conferma del giudizio positivo di attendibilità e credibilità del collaboratore.

Quanto alla natura usuraria del prestito, i periti nominati dal Tribunale, ai quali è stato chiesto di valutare il tasso di interesse applicato al prestito *de quo*, hanno innanzitutto dato conto della discordanza di importi individuabile tra quanto dichiarato da VALERIO e quanto riferito dalle altre fonti di prova orali. In ragione di ciò hanno, condivisibilmente ritenuto di calcolare il tasso di interesse sulla somma capitale maggiore, sarebbe a dire quella di 80.000 euro così come riferito da VALERIO, trattandosi di importo maggiormente favorevole al reo nella prospettiva del calcolo del tasso usurario. Lo stesso *modus operandi*, sarebbe a dire quello del dato più favorevole al reo, è stato utilizzato dai periti anche per calcolare il tasso di interesse in relazione all'arco di tempo trascorso tra il prestito e la sua restituzione. E così, per quanto riguarda la restituzione, *nulla quaestio*, dal momento che le date in cui gli assegni sono stati emessi o posti all'incasso sono documentalmente provate (l'assegno da 60.000 euro risulta stato emesso il 21.11.2008 e incassato il 24.11.2008, quello da 20.000 euro è stato emesso in data 24.12.2008 e, per quanto riguarda invece l'assegno da 120.000 euro è stato rilevato il tentativo di incasso, non andato a buon fine a causa della mancata copertura dello stesso, in data 19.5.2009). Per quanto riguarda invece il preciso inquadramento temporale in cui il prestito è stato concesso, la cui individuazione è necessaria per determinare il tasso di interesse applicato, le prove acquisite non hanno dato contezza della esatta data di erogazione, dal momento che l'unico dato risultante delle dichiarazioni orali e dalle prove documentali è che il prestito risulta concesso nell'anno 2008. I periti hanno quindi ritenuto opportuno calcolare il tasso di interesse applicato collocando il prestito in data 1.1.2008, essendo questo il termine più favorevole per l'imputato.

Anche prendendo come parametri di riferimento i dati più favorevoli al reo, i periti hanno calcolato che il tasso di interesse annuo applicato al caso concreto ammonta al 108%, a fronte di un tasso soglia normativamente previsto che, nel corso dell'anno 2008, non aveva mai superato quello del 15,95%.
Alla luce delle argomentazioni svolte deve dunque essere affermata la penale responsabilità dell'imputato VALERIO Antonio, per il reato a lui ascritto, avendo le prove dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha prestato a Guidelli Sauro somme di denaro dietro la promessa e la restituzione di interessi usurari. Sotto tale aspetto, giova solo puntualizzare, in diritto, che la disposizione di cui all'art. 644 c.p. richiede, ai fini della configurabilità del reato di usura, che l'agente si faccia dare o anche solamente promettere interessi usurari come corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità. Ciò premesso, a nulla rileva quindi che, nel caso concreto, solo uno dei tre assegni - quello emesso per la somma di euro 60.000 - consegnati dal Guidelli al VALERIO sia stato effettivamente incassato da quest'ultimo, essendo sufficiente per dichiarare la penale responsabilità dell'imputato, la promessa di interessi usurari, promessa qui integrata ed accompagnata dalla consegna di tutti e tre i titoli di credito.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. in entrambe le sue manifestazioni.
L'assoggettamento del Guidelli al volere del VALERIO, che ha imposto le sue condizioni alla persona offesa che le ha accettate silentemente per quanto estremamente pregiudizievoli, è palese sintomo di una condotta consumata con una gravissima forza di intimidazione, quella forza di intimidazione che era (ed è) ben nota anche al Di Carlo, che aveva messo in contatto i due e che, ancor oggi, nutre timore nei confronti di VALERIO tanto da avere reso testimonianza palesemente reticente. In altri termini, l'assoggettamento del Guidelli si spiega solo in ragione dell'annichilimento della sua volontà a causa della intimidazione derivante dalla fama criminale di VALERIO, nota a lui come al Di Carlo, e dalla sua appartenenza ad una associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista.
Non solo.
Gli esiti dell'intero processo hanno dimostrato come gli "utili" delle attività usurarie commesse dal VALERIO (così come per vero quelle degli altri sodali) erano destinati non solo ad essere ripartiti fra i sodali, ma anche ad essere reimpiegati in attività illecite, in specie la falsa fatturazione, così garantendo, grazie al sistema di moltiplicazione degli affari svolti sistematicamente tra i partecipi, la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico la sua forza operativa e, conseguentemente, quella di intimidazione, in forza di un progressivo ed esponenziale aumento della percezione della stessa da parte dei consociati negli ambienti economici di riferimento. Si rinvia sul punto, in particolare all'analisi del capo di imputazione 33, concernente un'altra ipotesi di usura commessa da VALERIO, in concorso con BLASCO Gaetano e SERGIO Eugenio.

Va precisato, infine, che alla luce delle valutazioni sopra effettuate, il Collegio, ravvisando indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene opportuno disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché lo stesso voglia

valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di Di Carlo Antonello

4. Capo 22

Usura in danno di Stetsiv Paolo

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016, nel corso della attività di intercettazione telefonica, in data 14.4.2010 veniva captata una conversazione tra LOMONACO Francesco e un soggetto di nome Paolo, che presentava cor. accento tipico dell'est Europa, durante la quale il primo pretendeva la restituzione dei soldi che gli aveva prestato.

Identificato l'interlocutore del LOMONACO in Stetsiv Paolo, costui veniva sentito a sommarie informazioni. Sulla base degli elementi acquisiti l'accusa formulava la contestazione oggetto del presente capo di imputazione.

In dibattimento è stato sentito Stetsiv Paolo, il quale, all'udienza del 12.10.2016, (pp. 265 ss.) ha in effetti confermato di avere ricevuto un prestito di 5.000 euro da un certo Franco (Francesco LOMONACO identificato sulla base della conversazione telefonica) poi interamente restituito. L'accordo, secondo il teste, non prevedeva la dazione di ulteriori interessi. Sebbene dalle dichiarazioni predibattimentali rese agli inquirenti nel settembre del 2010, lette in aula per le contestazioni, sia emerso che avrebbe potuto restituire la somma anche ad un terzo soggetto - tale Alfonso di Brescello dal quale lo Stetsiv aveva comprato la casa di abitazione – Stetsiv, in dibattimento, ha dichiarato di non ricordare questa circostanza, ma solo di avere pagato direttamente la somma, di cui non ha saputo indicare esattamente l'ammontare, nelle mani del LOMONACO. Ha poi con forza affermato di non avere mai subito violenze o minacce per la restituzione " *Mai. Anche quando mi chiamava, non mi ha chiesto neanche per i soldi. Giusto come sto, se è tutto okay, tutto bene. Anzi, io iniziavo il discorso, perché sapevo che ero in debito*".

Questi gli unici dati probatori emersi dal dibattimento.

E' di tutta evidenza che gli stessi, da soli, non bastano per formulare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, se non altro perché, al di là del dato certo relativo alla effettuazione di un prestito da parte di LOMONACO allo Stesiv, difettano invece sicuri elementi in grado di dimostrare, anche laddove si volesse ritenere che fossero stati pattuiti interessi, la natura usuraria degli stessi.

Negli stessi termini hanno concluso i periti contabili nominati dal Tribunale, che hanno evidenziato come, in assenza degli elementi sostanziali necessari per il calcolo della presunta maggiorazione degli interessi, tenuto conto della variabilità del periodo relativo al prestito, dell'incertezza sia della somma effettivamente elargita che degli interessi pagati o promessi aggiuntivi al capitale, è impossibile e qualsiasi calcolo sul tasso di interesse applicato.

Le incolmabili lacune probatorie indicate, relative all'intera pattuizione e ai tempi di restituzione del denaro, impongono dunque pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

Resta una sola precisazione.

La testimonianza resa da STETSIV Paolo appare al Tribunale vistosamente reticente, in quanto viziata da lacune, imprecisioni ed eccessiva genericità. Le contestazioni svolte nel corso della deposizione sono in tal senso oltremodo significative. Ed invero, le numerose

eclatanti incertezze spiegate dal teste con un generico difetto del meccanismo del ricordo in ordine a fatti significativi di un prestito di denaro ottenuto al di fuori di canali istituzionali (quali l'importo, i tempi di restituzione, i soggetti coinvolti, uno dei quali, addirittura, il soggetto da cui aveva comprato la casa a Brescello) e, al contrario, la fermezza e la decisione dimostrata dal teste nel negare la pattuizione di interessi usurari e l'utilizzo di minacce da parte del LOMONACO, dipinto come una sorta di "benefattore", rappresentano più che fondati motivi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che il testimone abbia reso dichiarazioni reticenti.
Per queste ragioni va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale della Procura di Bologna affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Stetsiv Paolo per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p.

5. CAPI 24-25-31-32.

I capi di imputazione 24, 25, 31 e 32 presentano un dato comune: secondo l'ipotesi d'accusa sarebbero infatti delitti (usure e estorsioni) commessi in danno della stessa persona offesa, Matteo Lusetti.
A differenza della maggior parte degli altri delitti fine, in cui la dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa si basa su una pluralità di fonti probatorie (intercettazioni telefoniche, documenti ed atre prove orali), in questi capi la prova regina è rappresentata dalla voce della persona offesa, Matteo Lusetti. Anche l'apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, in specie quella di VALERIO Antonio, gravita intorno a quelle dichiarazioni.
Il Lusetti, tuttavia, non è stato sentito in dibattimento. Nonostante i reiterati tentativi di ottenerne la comparizione affinchè rendesse testimonianza nel contraddittorio delle parti, egli non si è mai presentato, rifiutandosi, per le ragioni che si andranno a spiegare, di rientrare in Italia dagli Stati Uniti, dove è scappato per fuggire ad una situazione di vita per lui divenuta intollerabile ed insostenibile.
All'udienza del 28.12.2017 il Tribunale, su richiesta del P.M. acquisiva (sebbene la produzione fosse già stata materialmente effettuata il 27.4.2017, con riserva di decisione) le dichiarazioni rese a S.I.T. dal Lusetti in data 17.6.2010 davanti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia ed il successivo, correlato, verbale di riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso il 26.11.2010, riservando ogni diversa valutazione al momento della decisione del processo.
All'esito della camera di consiglio ha ritenuto il Tribunale di confermare quella decisione e, quindi, di acquisire definitivamente al compendio probatorio le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa e di utilizzarle a fini della prova ai sensi del disposto di cui all'art. 500, comma 3 e comma 4, c.p.p
A tale acquisizione le difese degli imputati si sono sempre fermamente opposte, argomentando sulla base dei dati fattuali emersi nel dibattimento, relativi alle ragioni del rifiuto di testimoniare nel presente processo manifestate dal Lusetti.
E' su questi dati che occorre ora soffermarsi per comprendere, *funditus*, le ragioni per le quali il Tribunale ha deciso di acquisire e, conseguentemente, utilizzare, le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalla persona offesa, superando così le obiezioni corali delle difese degli imputati.

5.1. Le prove raccolte sulla mancata comparizione del Lusetti in dibattimento

Alla udienza fissata per la sua audizione, Lusetti non si presentava non essendo stato raggiunto dalla notifica in quanto risultato irreperibile. Veniva fissata nuova udienza, il 7 ottobre 2016, per la quale veniva disposta nuova convocazione, previe ricerche che garantissero il buon esito della notifica.

Non era possibile però rintracciare il testimone.

All'udienza fissata per l'audizione, il Luogotenente BENTIVOGLIO ha riferito sulle ricerche effettuate per rintracciare il testimone (il cui verbale è stato acquisito agli atti), dichiarando che qualche giorno prima, il 4.10.2016, nel tentativo di eseguire la notifica per la citazione, veniva contattata la madre del Lusetti, MIARI Lucia, cercando di ottenere da lei un recapito telefonico del figlio.

Riferiva la donna che il figlio si trovava in America da circa un anno e che si era recato in quel luogo temendo per la propria incolumità personale a seguito di alcune vicende usurarie di cui era rimasto vittima, ed oggetto di un procedimento penale incardinato dalla Procura di Reggio Emilia

A seguito di un primo contatto preliminare tra madre e figlio, quest'ultimo non acconsentiva che la madre riferisse il suo numero di telefono, ma acconsentiva a parlare con le Forze dell'Ordine che lo stavano cercando. Il 6.10.16, grazie all'intermediazione di un Avvocato, il LUSETTI si metteva in contatto con i Carabinieri, confermando ciò che già la madre aveva loro riferito, ribadendo di trovarsi negli Stati Uniti e che, avendo timore per la propria incolumità, non era minimamente intenzionato a presenziare alle udienze "*né queste né altre di altri procedimenti*". La telefonata, a causa di un'anomalia tecnica non veniva però registrata. Pur non essendo a conoscenza diretta di minacce ai danni del Lusetti, il Luogotenente Bentivoglio ha riferito di sapere, anche grazie a quanto a lui riferito dalla madre, che altri colleghi della Squadra Mobile di Reggio Emilia avevano riscontrato tale dato nell'ambito di altre indagini svolte, avendo consigliato al Lusetti, all'atto della notifica delle misure cautelari di quel procedimento, di allontanarsi da Reggio Emilia.

Il 9.5.2017 è stato sentito il Dott. Battisti, dirigente della squadra mobile di Reggio Emilia, il quale ha reso testimonianza in ordine alle successive indagini svolte dal suo Ufficio per rintracciare il Lusetti. Il teste ha riferito che più volte gli agenti della Questura si erano recati presso la sua abitazione del Lusetti a Reggio Emilia parlando con la madre, Miari Lucia. L'ultima volta il giorno precedente, perché il Lusetti era stato citato come teste anche in un altro procedimento presso la Procura di Reggio Emilia. Anche in quell'ultima occasione la madre aveva riferito di non sapere esattamente dove potesse trovarsi il figlio, anche se, secondo quanto riferitogli dal figlio, riteneva ragionevolmente che potesse essere all'estero, probabilmente in Congo.

Il teste ha riferito anche di avere avuto contatti tramite "whatsapp" con Lusetti alla fine del 2016. In tale occasione egli aveva ribadito di essere all'estero e, precisamente, negli Stati Uniti. Vennero quindi effettuate ricerche ulteriori tramite Interpol per verificare la posizione di Lusetti che in quel momento risultava, per suo stesso dire, soggiornare illegalmente sul territorio statunitense.

Il teste ha anche riferito di sapere che per i fatti di altro procedimento penale - avente ad oggetto estorsioni e usure patite dal Lusetti da parte soggetti imputati anche nel presente processo, come SERGIO Eugenio e CAPPA Salvatore - il Lusetti aveva ricevuto pressioni ingeneranti una condizione di timore tale da consigliarlo di allontanarsi e di non presentarsi in questo procedimento, puntualizzando che nella fase di indagine quel timore lo aveva indotto ad allontanarsi da Reggio Emilia. Nell'ultimo contatto avuto tramite "whatsapp" il Luscti, aveva riferito agli agenti della Questura che "*non ha avuto delle minacce esplicite. secondo quanto ha riferito e anche a fronte delle garanzie che gli avevo voluto fornire per venire in ufficio, ha focalizzato la propria attenzione in particolare sul fatto di essere illegalmente negli Stati Uniti, quindi di avere difficoltà a venire e poi a rientrare. Ha anche proposto la possibilità di avere delle green card in cambio di una testimonianza, cose di...avere Green card, visti o permessi per stare negli Stati Uniti in cambio della testimonianza, e quindi la sua attenzione è stata focalizzata su questo. Che si è rifatto una vita. Non ha intenzione di tornare per questi procedimenti, e quindi per tutte le vicende che l'hanno visto parte offesa, perché ormai ha una vita all'estero e non vuole rivangare il passato.*"
La telefonata tramite watsapp è stata acquisita agli atti ed è consultabile direttamente nella fonte audio o nella sua trascrizione che, più avanti, si riporterà nei sui tratti salienti (cfr. produzione 11.5.2017).

Il 12 maggio 2017 è stata sentita la madre di Lusetti in ordine alla volontà del figlio di non presenziare in dibattimento per rendere testimonianza.
La donna ha riferito:
Di non sapere di preciso dove si trovasse, a quella data il figlio: "*Quando è andato via, mi disse che andava negli Stati Uniti. Poi non abbiamo più saputo nulla, dal momento che è andato tre mesi, poi è tornato a casa, poi dopo non abbiamo più saputo nulla, perché io lo avvisai di questi processi e lui mi disse: Mamma, non voglio più avere a che fare con nulla. E da lì non abbiamo più saputo dov'è andato.*
Di sapere che le ragioni per le quali il figlio "*non volesse avere a che fare con nulla*" erano legate alle minacce e alla violenza patita per costringerlo alla restituzione di denari che aveva avuto in prestito ad usura, e che lo avevano costretto a chiedere aiuto alla madre per fare fronte ai debiti del figlio:
" DICH. MIARI L. – Mio figlio è stato minacciato, mio figlio è stato picchiato, mio figlio è stato purtroppo coinvolto in questo baitame. Io, per cercare di tamponare, ho pagato, sperando che tutto andasse a posto. P. – Ci può dire cos'ha pagato e a chi?
DICH. MIARI L. – A chi, non lo so. Io ho dato dei soldi, veniva con me mio figlio, mi firmavano delle ricevute.
P. – Venivano come suo figlio?
DICH. MIARI L. – Veniva con me mio figlio, ma io non li conosco, non lo so chi sono, nomi e cognomi.
P. – Ho capito. Quindi ha incontrato delle persone che lei non conosce.
DICH. MIARI L. – Si. A me diceva...
P. – E a queste persone ha dato del denaro?
DICH. MIARI L. – Si.
P. – Su richiesta di suo figlio?

DICH. MIARI L. – Sì. Mi diceva che doveva dare la prima volta 50.000 euro, perché aveva contratto debiti di gioco. Io avevo immaginato che giocava, perché avevo chiesto: Ma ti sei Caccia to dove? – Mamma, non ti preoccupare. Poi alla fine, quando lui non è più riuscito a tenere questo comportamento, mi disse: Devi aiutarmi, perché ho ricevuto minacce, ho ricevuto...

P. – Che tipo di minacce, lo può specificare?

DICH. MIARI L. – Mi diceva che gli avrebbero sparato in bocca; mi diceva che, quando lo vedevano, se non pagava, l'avrebbero picchiato; e l'ultima volta lo picchiarono il giorno che morì mia suocera, il 6 di aprile, e venne a casa, il giorno che facemmo il funerale, venne a casa con il naso rotto, gli occhi tumefatti. Da lì non abbiamo più saputo dov'è andato. Io sono andata in Questura, perché poi...

P. – Le risulta che suo figlio abbia pagato tutto o ha ancora dei debiti?

DICH. MIARI L. – Non lo so. Io ho pagato. Io ho pagato...

P. – Lei quanto ha pagato?

DICH. MIARI L. – Io ho quantificato in 180.000 euro la ci...

P. – Quanti?

DICH. MIARI L. – 180.000 euro. Gli ultimi 80.000 euro, li ho dati un anno e mezzo fa. Adesso la data... chiedo scusa, perché ho la testa che non ho... però, insomma, sì

C) che il figlio non voleva testimoniare perché voleva farla finita con il passato, con gli errori in cui era caduto a causa del vizio del gioco d'azzardo e che sarebbe tornato solo quando avrebbe potuto restituire qualcosa alla madre. Desiderava solo chiudere con tutto il suo passato di giocatore d'azzardo che lo aveva fatto cadere nella rete degli usurai:

DICH. MIARI L. – Di tutto quello che lui sapeva, perché io gli dissi: Ma quell'altra cosa che io ho letto? – Mamma, tu non devi sapere niente di questo, non devi interessarti, ho sbagliato. Quello che riguardava...

P. – Ha sbagliato in che senso?

DICH. MIARI L. – Ha sbagliato a fare quello che ha fatto.

P. – Cioè?

DICH. MIARI L. – Giocando, facendo...

P. – A prendere soldi in prestito?

DICH. MIARI L. – A prendere soldi in prestito.

D) che il timore del Lusetti era quindi legato a quelle vicende, di quel procedimento, ed alla concreta possibilità che da quella testimonianza potessero derivarne altri danni:

P. – Signora, noi siamo nell'alternativa: dobbiamo stabilire se suo figlio non è qui perché non vuole confermare le accuse nei confronti delle persone che ha indicato come responsabili di certi fatti di reato nei suoi confronti, perché queste accuse eventualmente sono false, non sono vere e non ha il coraggio di sottoporsi alle domande degli Avvocati, e evidentemente se mi..

DICH. MIARI L. – Sì, certo.

P. – O se, dal suo punto di vista, c'è il timore che, confermando quelle accuse, possa derivarne un danno.

DICH. MIARI L. – Sì, questo, posso confermare questo, per quello che so io. Questo.

P. – "A questi livelli" cosa vuol dire?
DICH. MIARI L. – Se lui doveva dare... Io le dico, quantificando, questi 180 000 euro. Ho pagato finanziarie, ho pagato il quinto dello stipendio. Il contratto mutuo in banca, per cui ho dovuto spostare... perché io prendo 1.250 euro al mese, e 850 euro buttati – scusi – nel cesso, non ce li ho. Ho dovuto prorogare il mutuo al 2030, pagando una rata di 430...
P. – Sì, questo l'abbiamo capito. Lei sa quali erano i soldi che materialmente suo figlio ha preso e qual è invece la somma che ha dovuto restituire?
DICH. MIARI L. – No.
P. – Quindi quanti interessi c'erano sulle somme.
DICH. MIARI L. – No. Io ho solo letto qua di quello che... ho solo letto queste cose.
P. – Quello che ha negli atti processuali.
DICH. MIARI L. – Quello che ho, questi atti.
P. – Ma in quegli atti processuali non c'è scritto se suo figlio aveva assunto un debito a interessi usurari?
DICH. MIARI L. – Sì, c'è scritto. Però, come le dico, non so nient'altro.
P. – Non sa niente.
DICH. MIARI L. Non so niente.

Sulla base di tali acquisizione probatorie, dunque, le parti hanno argomentato le proprie richieste in ordine all'acquisizione e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a S.I.T. da Lusetti Matteo: il PM ne ha chiesto l'acquisizione e l'utilizzazione sulla base dell'art. 500, comma 4, c.p.p. sussistendo una comprovata condotta illecita che ha indotto il Lusetti a non comparire per rendere testimonianza; i difensori degli imputati si sono opposti a tale richiesta sul rilievo che dalle prove acquisite emergerebbe la prova che il dichiarante si è rifiutato di presentarsi in dibattimento per ragioni tutt'affatto diverse da quelle normativamente previste e rappresentate dalla volontà di non uscire dal territorio americano in cui si trova illegalmente, salva la possibilità di avere una *green card* per il rientro, e comunque, rappresentate da violenze o minacce riferibili ad un contesto del tutto estraneo a quello riferibile al presente processo. La delicatezza della decisione consiglia qualche premessa teorica sulla norma di riferimento.

5.2 L'art. 500, comma 4, c.p.p. premesse teoriche e applicazioni nei procedimenti di criminalità organizzata.

Tra gli istituti processuali che assumono maggior rilevanza in tema di formazione della prova nei processi di criminalità organizzata, si individua sicuramente quello disciplinato dall'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p. Si tratta, infatti, di un meccanismo "reattivo" del sistema per far fronte a quei comportamenti inquinanti che sistematicamente vengono posti in essere dai sodalizi mafiosi.
Tuttavia, nonostante l'applicabilità del congegno sia strettamente connessa ai processi mafia, la sfera di operatività dello strumento in questione non è limitata – in termini di scelta legislativa – a tali delitti. Ciò premesso, per comprendere l'effettiva portata di questo istituto nell'accertamento dei fatti di criminalità organizzata, occorre analizzare i tratti essenziali di tale meccanismo.

Si ricorda, innanzitutto, che la legge n. 63 del 2001 (in attuazione dell'art. 111 comma 4 Cost.) ha ristabilito, per l'istituto delle contestazioni, una funzione meramente critica. In altri termini, a seguito di tale intervento, il precedente difforme è, di norma, utilizzabile solo ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante (art. 500 comma 2 c.p.p.)
Era evidente, infatti, che la regola di esclusione probatoria delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio – derivante *a contrario* dai precetti costituzionali introdotti nel 1999 – comportasse una revisione della disciplina stabilita dall'allora vigente art. 500 c.p.p. Com'è noto la disciplina costituzionale del "giusto processo" ammette tre eccezioni al principio del contraddittorio per la formazione della prova (art. 111 comma 5 Cost.).
In quest'ottica dunque, il quarto comma dell'art. 500 c.p.p. deve considerarsi la traduzione, in termini codicistici, dell'eccezione della "provata condotta illecita". Sulla base di tale inciso è infatti possibile utilizzare le dichiarazioni rese in fase investigativa per la decisione sulla colpevolezza, qualora si accerti un'illecita pressione sul dichiarante. Più precisamente, il nuovo art. 500 comma 4 c.p.p. consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero *"quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso"*.
La condotta illecita posta in essere sulla fonte di prova, *id est* l'inquinamento probatorio, diviene così ipotesi tassativa in cui la disciplina processuale consente, in via eccezionale, l'ammissione del precedente narrativo.
La Corte Costituzionale ha individuato la ragione della norma, e la sua compatibilità con i principi del giusto processo, nell'esigenza di salvaguardare la funzione conoscitiva del processo nei casi in cui un'interferenza illecita esterna comprometta la *"libertà di autodeterminazione della fonte dichiarativa"*, neutralizzando così le potenzialità euristiche del contraddittorio. Secondo la Consulta (Corte. Cost. n. 453/2002), quindi, il Legislatore costituzionale avrebbe preso atto che il verificarsi – nella prassi applicativa – di comportamenti antigiuridici sulla fonte di prova è una situazione idonea a compromettere il procedimento di acquisizione probatoria. Tali condotte, infatti, insinuano il dubbio dell'adulterazione sulle informazioni che dovranno essere assunte in dibattimento da chi l'ha subita. In questi casi eccezionali, dunque, per non disperdere il materiale probatorio è consentito al giudice di valutare se utilizzare per la decisione anche le pregresse dichiarazioni di coloro che sono stati oggetto di coazioni esterne, nonostante la loro intrinseca minor affidabilità, in quanto rese al di fuori del contraddittorio.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo, la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p. concerne espressamente le contestazioni effettuate durante l'esame testimoniale, nonché l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato, per il tramite del richiamo contenuto all'art. 210 comma 5 c.p.p.. Essa opera, tuttavia, anche nell'ipotesi in cui il teste non si sia presentato in dibattimento e, dunque, senza preventiva contestazione delle dichiarazioni già rese. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza (Cass. n. 27582/2010) che ha affermato che *"L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone "condizionato" ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la*

presentazione del testimone al dibattimento". Ed invero sostenere che la procedura prevista dall'art. 500, comma 4, c.p.p., operi solo nel caso in cui il testimone renda dichiarazioni diffonni dalle pregresse e sia esclusa quando il testimone non si è presentato al dibattimento significa non considerare che il regime delle contestazioni (che implica ovviamente la presenza fisica del dichiarante) è previsto dai distinti commi 1 e 2 dell' art. 500 c.p.p.
Il comma 4 disciplina la diversa situazione del teste condizionato ed ammette il recupero delle precedenti dichiarazioni senza indicare la necessità che siano passate al filtro delle contestazioni: la dizione letterale, secondo cui le dichiarazioni "sono acquisite" indica un automatismo che prescinde, anche, dalla richiesta delle parti.

Diversamente da quanto accade per l'ipotesi di acquisizione dell'atto a mente dell'art. 512 o 512 bis c.p.p., non occorre che le indagini per rintracciare il soggetto siano esaustive. La norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, implica invece, la apertura di un sub procedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l'emersione di fatti illeciti sul dichiarante, sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità) al fine di non deporre il vero o di deporre il falso. A tale scopo, gli elementi, raccolti nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un *quantum* di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*. Sono in altri termini sufficienti emergenze indiziarie che - valutate sulla base dei parametri della ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale (*ex plurimis*, cfr. Cass. Sez. 2 n 38894/2008).

L'utilizzo ai fini probatori delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari è sempre stato al centro del dibattito sulla disciplina processual penalistica.
La questione si è posta in termini particolarmente problematici con riguardo ai processi per fatti legati alla criminalità organizzata.
Le difficoltà probatorie che si riscontrano in questi procedimenti scaturiscono, infatti, dalla forza d'intimidazione di cui dispongono gruppi malavitosi. Si tratta di un potenziale intimidatorio che rende statisticamente rilevanti le possibilità che si verifichino pressioni illecite per indurre al silenzio o alla menzogna coloro che rilascino dichiarazioni accusatorie nei confronti degli esponenti dell'associazione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che anche le condotte apparentemente neutre possono costituire, in realtà, minacce in forma larvata o allusiva. In questi contesti, richiedere che la ritrattazione del testimone sia riconducibile a una condotta illecita corroborata da "elementi concreti" – in un ambiente contraddistinto dalle descritte complessità dimostrative – significherebbe vincolare l'operatività della deroga a una vera e propria *probatio diabolica*. La giurisprudenza si è fatta carico della preoccupazione di predisporre rimedi efficaci contro le coartazioni del dichiarante. In effetti, in sede di applicazione dell'art. 500 c.p.p., specie nei territori sottoposti all'influenza dei sodalizi mafiosi, sono stati elaborate alcune interpretazioni al fine di semplificare la dimostrazione della sussistenza della condotta illecita. Per la dimostrazione della sussistenza dell'intimidazione del testimone (necessaria ai fini del recupero delle precedenti dichiarazioni), si attribuisce, nella sostanza, il carattere della decisività alla "cultura d'ambiente" (l'inquinamento del contesto di riferimento). In altre sentenze, opera una

sorta di "presunzione di intimidazione", per cui la sussistenza di un atto illecito indirizzato al dichiarante sarebbe desumibile nell'ambiente sociale.
Nella giurisprudenza si coglie la tendenza a desumere la sussistenza di minacce allusive rivolte al dichiarante da fatti illeciti emersi prima e fuori dal dibattimento e suscettibili oggettivamente di traumatizzare il testimone che aveva rilasciato dichiarazioni al pubblico ministero. E così, a fianco di casi in cui l'atto intimidatorio è rivolto direttamente contro la persona o il patrimonio del dichiarante, si rinvengono decisioni che, muovendo dal presupposto che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame non occorre una prova piena, ma un *fumus* di condotta illecita da individuare sulla base di "elementi concreti", attingono ampiamente alle massime di esperienza ed individuano la sussistenza degli "elementi concreti e specifici" sulla base del contesto sociale e dell'ambiente criminale, capace di esercitare una forte influenza intimidatoria (arg. ex Cass. 26904/2005 e Cass. 31461/2004 in motivazione ove si fa riferimento, tra i dati di fatto valutati dal giudice di merito, ad esempio, alla "necessità di badare all'interesse dei propri familiari e di dovere continuare a vivere in ambienti ostili e frequentati da soggetti poco raccomandabili") In particolare, questa la giurisprudenza – fondando il proprio ragionamento sull'ormai pacifica considerazione per cui non sarebbe necessario che la condotta illecita provenga dall'imputato – deduce il nesso tra la condotta illecita e il dichiarante dalle massime di esperienza relative al fenomeno mafioso.

E' in questo filone interpretativo, del tutto coerente con la connotazione del delitto associativo e del suo metodo operativo fondato sulla violenza e l'intimidazione, (anche tacita) e che garantisce che l'accertamento processuale della verità si inceppi proprio laddove più alto è il rischio di una inquinamento probatorio dovuto all'intimidazione e alla violenza, che si inserisce, idealmente, la decisione del Tribunale, correlandosi la scelta di Lusetti di non presentarsi in dibattimento non solo ad un atto intimidatorio riferibile ad una ben precisa vicenda processuale (ivi compreso, come si dirà, il presente processo), ma ad una ben più ampia, pervasiva e permanente forza intimidatrice esercitata da soggetti operanti con le modalità proprie di un'organizzazione criminale di stampo mafioso alla quale appartengono e dei quali era rimasto vittima.
Ed invero, qui non è in discussione il timore del testimone: il sub procedimento attivato in dibattimento, sfociato nell'audizione della madre del Lusetti, del Dott. Battisti e del Luogotenente Bentivoglio, accompagnato dalle relative acquisizioni documentali, ha dimostrato come il testimone sia realmente prostrato da un profondo sentimento di paura derivante dalle reiterate minacce e dalle violenze subite dai suoi aguzzini (tra i quali SERGIO Eugenio, imputato in questo processo), ai quali si era rivolto per ottenere i denari con i quali fare fronte ai suoi debiti di gioco.
Ad essere in discussione è, piuttosto, la riferibilità di tale profondo e radicato timore, alla scelta di sottrarsi a questo dibattimento.
In senso contrario i difensori hanno sostenuto, nella sostanza, che:
a. Lusetti aveva subito violenza nell'ambito di vicende poi oggetto di tutt'altro procedimento
b. la scelta di non presentarsi a testimoniare è legata unicamente al timore del Lusetti di non poter tornare sul territorio americano, ove viveva illegalmente. tanto che, ove gli fosse stata

data garanzia di avere una *green card* sarebbe rientrato in Italia per testimoniare e fare poi rientro in America.

Le argomentazioni difensive, per quanto suggestive, non colgono nel segno. Esse, infatti, considerano la vicenda in modo parziale e del tutto avulso dal contesto in cui si sono svolti i fatti ed in cui è maturata la scelta del Lusetti di scappare lontano dall'Italia.
La lettura immediata delle testimonianze rese dal Dott. Battisti indurrebbero in effetti a pensare che il Lusetti, lungi dall'essere intimorito, si è rifiutato di tornare in Italia solo perché mosso dalla preoccupazione di non poter più fare ingresso negli Stati Uniti dove viveva illegalmente. In tal senso egli avrebbe, nella sostanza, formulato una richiesta di scambio con lo Stato Italiano avente ad oggetto la sua testimonianza contro una sorta di lasciapassare internazionale. In questo contesto le violenze e le minacce patite in passato sarebbero del tutto dimenticate e prive di qualsiasi peso nella decisione adottata. In altri termini, il Lusetti si sarebbe deliberatamente sottratto alla testimonianza.

Tuttavia, la ragione più profonda della scelta del Lusetti va ricercata nella lettura congiunta delle fonti di prova disponibili, dalle quali, in sintesi, si ricavano i seguenti dati.
Lusetti era un giocatore d'azzardo, per fare fronte a debiti di gioco si era rivolto a soggetti che prestavano denaro ad usura. Alcuni di questi personaggi sono imputati di questo processo e, comunque, come detto in apertura, erano indagati nell'ambito di un procedimento penale instaurato a loro carico per il delitto di associazione mafiosa e reati fini aggravati dal metodo mafioso (procedimento *Idra*). La violenza della reazione scatenata nei confronti del Lusetti allorquando non fu in grado di restituire i denari, e la carica intimidatoria delle minacce subite denotano, in effetti, una metodologia tipicamente mafiosa. Il terrore ingenerato, aveva spinto Lusetti a fuggire lontano dall'Italia ove potersi ricostruire una vita e una tranquillità che in Italia non avrebbe mai potuto raggiungere. Lo stato di paura in cui ancor oggi vive la madre del Lusetti è significativa in tal senso. Oggi il Lusetti, seppur in una condizione di illegalità, si è ricostruito una vita in America dove ha trovato lavoro. In quel contesto dunque, ha potuto dimenticare il suo passato e ricostruirsi la vita lontano dai tormenti e dalle violenze che lui e la sua famiglia avevano dovuto subire.
Tutte queste circostanze forniscono più che ragionevoli e concreti elementi di fatto idonei a fondare il convincimento che il Lusetti, lungi dall'essersi volontariamente sottratto alla testimonianza, sia stato condizionato - in tal senso non potendosi definire libera la sua decisione - dal peso del timore di ripiombare in quel contesto di paura e di violenza in cui si era trovato anni prima e che aveva voluto gettarsi alle spalle fuggendo, da clandestino, in tutt'altra parte del mondo, lontano dal territorio italiano, oramai ostile.
In questo contesto, allora, ben si comprende la necessità di ottenere una *green card* per il rientro negli Stati Uniti, non ritenendo il Lusetti di poter correre il rischio di non poter fare rientro in quel luogo ove oramai si sente protetto dalle possibili ritorsioni che, invece, teme di poter ancora patire nel suo paese di origine.
In definitiva, il pesante clima di intimidazione legato alle violenze e alle minacce subite anni prima da parte di soggetti che Lusetti ragionevolmente sapeva essere legati alla criminalità organizzata (*cfr. infra*) lo ha messo di fronte alla terribile alternativa: rientrare per testimoniare e correre il rischio di ripiombare nella paura delle possibili, financo probabili,

ritorsioni dei suoi aguzzini o sottrarsi al suo obbligo di cittadino di fronte alla giustizia per cercare di continuare a ricostruirsi una vita serena.
Lusetti, non libero, ha optato per la seconda soluzione.

Che questa sia la lettura corretta, lo si comprende anche dalla voce del Lusetti sentito telefonicamente, via "whatsapp" dall'agente Tramontano Luca. Il file audio è stato acquisito agli atti ove si trova anche la fedele trascrizione della stessa, comunque perfettamente comprensibile e fruibile a chi volesse ascoltarla (cfr. produzioni udienza 11.5.2017).
Si riporta un brano della conversazione perché significativo, a distanza di anni, delle ragioni più profonde della scelta del Lusetti che, ancora condizionato dalla paura di perdere quel poco di tranquillità che ha ottenuto lontano dall'Italia, manifesta la più ferma determinazione a non rientrare, a discapito del suo dovere di testimoniare di fronte alla giustizia *"non me ne frega un cazzo di questo processo qua"*. Ancora più esplicito il passaggio in cui, manifestando il timore che anche testimoniando, i suoi aguzzini possano uscire di galera dopo pochissimo tempo, dice che in tal caso non avrebbe ottenuto nulla se non mettere ancora più a repentaglio l'incolumità propria e dei suoi genitori che, a quel punto, sarebbero stati costretti a fuggire. Solo se dovesse capitare qualcosa ai genitori, dice il Lusetti, allora rientrerebbe in Italia, ma non per testimoniare, ma per *"farli fuori tutti"*. Ma questo è, dice Lusetti, il *"piano b"*, meglio vivere nascosti, perché finché *"non vede nessuno, non succede niente"*.

ci vuole marciare sopra ...ha buttato fuoco nel calderone, quindi,...io non ho voglia di tornare a casa a dire questo ha fatto così, così, colà...le dichiarazioni...forte ha la registrazione anche.. che usino quella, basta; a posto. Io a casa non ci torno, ma non mi frega neanche di Tornare in Italia; cioè se vado via di qua, non vado via di qua per tornare in Italia, vado da un'altra parte...capito?

TRAMONTANO Luca:" si, si, ho capito

LUSETTI Matteo: " il discorso è questo ...è tanto le garanzie a me non le daranno mai ...perché tanto, una volta che si sono messi il culo contento loro, per prendersi il premietto o perché hanno fatto qualcosa o per andare sui giornali, io le prendo nel culo e rimango senza niente, già non ho niente, perché mi è stato tolto tutto, .. se devo farmi togliere anche quel pochino che ho adesso per poter star tranquillo, non me lo faccio togliere, quindi...non mi ne frega un cazzo di questo processo qua .."

TRAMONTANO Luca:" no, no, comunque questo è garantito, ...non lo fanno per il "premietto", qua è un discorso molto serio e quindi ...non è per quello, se ci danno delle garanzie sono quelle. punto"

LUSETTI Matteo: "intanto cosa fanno Luca, questi qua. dopo due anni, un anno e mezzo due sono ancora fuori e fanno quel cazzo che gli pare. sono cose che...non gli succede niente, anzi in più, mette ancora più a repentaglio la situazione a casa e devo fare venire via anche i miei. Fin tanto che, fin tanto che lei non vede nessuno, non succede niente, ...facciamo che non succeda niente, se dovesse mai capitare qualcosa, ho il mio piano B, . allora dopo mi toccherà farmi arrestare, perché io vengo a casa e li faccio fuori tutti, che ormai me la sono premeditata...vengo a casa di nascosto solo per fare danno..."

TRAMONTANO Luca:" ma, adesso però la situazione è tranquilla, .. voglio dire, ci ha: ricevuto delle minacce? No, perché nessuno sa dove sei..."

LUSETTI Matteo: " No, no ...io penso solo a casa mia, penso per i miei e basta...se capita qualcosa a casa dopo succede un disastro , io lo posso garantire

TRAMONTANO Luca:" ma, perché tua madre ti ha detto qualcosa? Che ha sentito qualcuno?

LUSETTI Matteo: " no, non, non mi ha detto niente, non mi ha detto niente, perdono. cioè anche questa cosa che io fossi in America così....non era mai stata, lo deve sempre "papelliare", fare brigare. così dopo nascono sempre queste menate qua, tanto a me i documenti non me li rinnova mai nessuno, perché . il

Di identico tenore è il messaggio "whatsapp" inviato all'agente Luca Tramontano, colui che ha intrattenuto i rapporti telefonici di cui si è detto il 17.10.1026, e di cui viene reso conto con la nota di quello stesso giorno ed acquisita agli atti in data 11.5.2017.

In quel contesto il Lusetti, dolendosi del clamore suscitato dalla stampa per la sua mancata comparizione in aula, dice che la sua vita è oramai rovinata e che non tornerà per testimoniare *ora che tutto il mondo sa dove sono e sanno che la mia famiglia ha contatti con mee sicuramente potrebbe nascere qualche problema... detto questo me ne vado di nascosto sperando di mantenermi così ho chiuso lo splendido quadretto della mia vita"* . Anche in questo messaggio, insomma, esce, in tutta la sua forza la paura che anima il Lusetti di fare rientro in Italia, paura che da un lato lo induce a consigliarli di andarsene altrove *"di nascosto"* ora che tutti sanno dove si trova e, dall'altro, a temere per la sua famiglia, essendo ora pubblico che essa è in contatto con lui.

E' dunque sulla base delle indicate premesse teoriche e fattuali che il Tribunale ha deciso di acquisire ed utilizzare ai fini della prova le dichiarazioni predibattimentali rese dal Lusetti, ritenendo pienamente integrati i presupposti di operatività del disposto di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p. atteso che tutti gli elementi probatori disponibili dimostrano come la forza di intimidazione promanante da plurimi e concreti atti di prevaricazione subiti dal teste Lusetti da parte di soggetti gravitanti intorno alla criminalità organizzata di stampo mafioso, uno dei quali addirittura imputato nel presente processo e condannato in qualità di partecipe della stessa, ha condizionato ed inquinato in radice una prova fondamentale, inducendo il testimone a non presentarsi in dibattimento per timore di nuove violenze o, comunque, possibili ritorsioni.

La decisione del Tribunale trova un significativo avallo anche nelle parole del collaboratore di giustizia VALERO Antonio che, all'udienza del 12.10.2017, ha affermato che il LUSETTI è fuggito dall'Italia per allontanarsi dal contesto criminale in cui era caduto e per la paura di subire ancora la violenza e le minacce patite anche in relazione alla sua figura di testimone nel presente processo.
Ecco le sue parole:
PRESIDENTE – Prima di chiudere questa parte, Pubblico Ministero, io vorrei chiedere una cosa. Noi abbiamo ancora in sospeso una questione che riguarda l'ammissione del verbale di S.I.T. di Matteo Lusetti, perché c'è in discussione l'essere stato o meno minacciato. Ci sono tre capi di imputazione che vedono Matteo Lusetti come persona offesa e non l'abbiamo potuto sentire su questi capi di imputazione. VALERIO, è a conoscenza di fatti che riguardano questa persona? Cioè, le vicende di Matteo Lusetti lei le sa? Ci sono tre capi di imputazione.
IMPUTATO VALERIO – Non entro nel merito perché c'è un'altra vicenda, ma sì, era sotto usura.
PRESIDENTE – Il Lusetti?
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PRESIDENTE – Era sotto usura?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì.
PRESIDENTE – Lei sa perché Lusetti...
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, so di un passaggio che non rientra in questo programma, diciamo, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Procedimento, vuol dire.
PRESIDENTE – A noi interessa sapere se Lusetti è stato minacciato, intimidito?
IMPUTATO VALERIO – È andato via... è stato pure picchiato, gli è stata data pure una testata, se è per quello.
PRESIDENTE – In relazione ad altri fatti questo. Si può distinguere tra i fatti per cui è stato impulato, ha avuto la testata, è un episodio che è stato giudicato da un altro Tribunale, da un altro Collegio, e i fatti che invece vengono contestati in questo processo, o è tutto unitario?
IMPUTATO VALERIO – È una cosa continua, perché Lusetti faceva la falsa fatturazione, poi era diventato ludopatico, non riusciva più a restituire i soldi e da lì si creò i suoi problemi
PRESIDENTE – Lei quindi sostiene che questo soggetto ha subito minacce, anche in relazione alla sua qualità di testimone, di persona offesa?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì sì. Anche fisiche, signor Presidente. Anche fisiche, minacce fisiche. Non minacce, ha avuto delle percosse, è stato percosso.

5.3 La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, Lusetti Matteo.

Così spiegate le ragioni della acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal Lusetti, occorre ora saggiarne l'attendibilità. Ragioni sistematiche consigliano di effettuare ora tale indagine in modo da non ripetere per i singoli capi di imputazione identici ragionamenti. In quelle sedi verranno indicate comunque le dichiarazioni rilevanti per la specifica accusa mossa.

In linea generale può dirsi che il racconto della persona offesa presenta tutti i crismi necessari per fondare un giudizio di affidabilità dichiarativa.

Sebbene la decisione di parlare con le Autorità non sia spontanea, ma legata ad una convocazione da parte dei Carabinieri che avevano captato una conversazione telefonica, in quell'occasione il Lusetti ha dato sfogo a tutta la sua preoccupazione e a tutti i suoi problemi che fino a quel momento serbava dentro di sé.

Egli, probabilmente esausto per la situazione che stava vivendo e intravvedendo, in quel momento, un possibile aiuto da parte delle Forze dell'Ordine, ha deciso descrivere tutto quanto gli stava accadendo. Ha così fornito uno spaccato chiarissimo della sua vicenda.

Il suo racconto è intrinsecamente coerente, lineare, privo di contraddizioni o lacune significative. Nonostante la gravità delle conseguenze patite non emerge, nei confronti dei suo aguzzini, un astio tale da alterare la genuinità del racconto, mai esagerato. Colpisce, poi, la dovizia di particolari forniti nel descrivere le varie fasi in cui si sono sviluppate le diverse vicende usurarie ed estorsive di cui è rimasto vittima.

Altrettanto preciso e puntuale si è dimostrato il Lusetti al momento del riconoscimento fotografico che ha effettuato senza indecisione individuando con esattezza ciascuno dei soggetti coinvolti.

La bontà del racconto trova ulteriore conferma in ulteriori dati probatori e, in particolare:

a) le dichiarazioni rese dalla madre del Lusetti non lasciano spazio ad alcun dubbio in ordine alla genesi dei problemi del figlio, come da lui stesso narrata, nonché dei successivi drammatici sviluppi della vicenda una volta caduto nelle mani dei suoi aguzzini. Si tratta di dichiarazioni perfettamente sovrapponibili nella loro centralità, sebbene la madre non fosse a conoscenza dei dettagli della storia;

b) la telefonata registrata al prog. n. 6890 RIT 2497/2009, intercorsa tra LOMONACO e Lusetti Matteo conferma, nella sua nella essenzialità, il racconto di quest'ultimo. Dalla stessa, nella piena spontaneità del Lusetti, che non sapeva di essere intercettato, si evince, infatti, la sussistenza di un suo debito nei confronti di LOMONACO; quando costui sollecita la restituzione dei soldi, il Lusetti racconta i problemi che lo avevano costretto, al fine di reperire i soldi, a rivolgersi ad altri soggetti calabresi che gli avevano sequestrato la macchina. Ne insorgevano, in altri termini, i fatti oggetto dei capi di imputazione in esame;

c) Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, nel descrivere, in sede di riconoscimento fotografico, BELFIORE Carmine ha riferito, tra l'altro, che costui aveva partecipato a moltissime usure e in questo campo aveva operato anche con SESTITO Salvatore prestando

denaro proprio a Lusetti Matteo (cfr, verbale udienza 12.10.2017, pag. 84). Anche di SESTITO, il VALERIO ha riferito in sede di riconoscimento, specificando che operava, tra l'altro, nel campo dell'usura e della falsa fatturazione. Egli, inoltre, svolgeva attività con Lusetti, quindi è probabile che gli abbia fatto dei prestiti (cfr. verbale udienza 17.10.2017, pag. 115).

In definitiva, l'intrinseca bontà del racconto del Lusetti, riscontrato, sul piano oggettivo, dalle dichiarazioni della madre, dalla telefonata indicata e dalle propalazioni del collaboratore VALERIO Antonio consentono di attribuire alle dichiarazioni del Lusetti piena affidabilità dichiarativa.

6.CAPI 24-25

Usura ed estorsione commesse da BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016, nel corso delle indagini veniva captata la conversazione ambientale n. 6890 del 26 aprile 2010, RIT 2497/2009, intercorsa tra LOMONACO e altro soggetto poi identificato in Lusetti Matteo, nel corso della quale quest'ultimo faceva riferimento a tutti i soggetti con cui era stato costretto ad avere rapporti nel tentativo di sanare un debito che aveva contratto inizialmente con LOMONACO.

Il Lusetti, veniva quindi sentito a S.I.T. per chiarire la sua posizione e, in quell'occasione aveva parlato del rapporto con il SESTITO e il BELFIORE.

In questa sede LUSETTI spiegava che, avendo il vizio del gioco, aveva contratto nel tempo debiti per oltre 25.000 euro, debiti che aveva cercato di ripianare nel 2010 facendosi prestare denaro da BELFIORE Carmine e da tale SALVATORE (detto Fiesta), due soggetti di origine calabrese che aveva conosciuto qualche tempo prima che sapeva essere usurai.

A costoro aveva chiesto inizialmente 5.000 euro, che gli venivano consegnati in qualche giorno, in contanti, in due diverse occasioni. L'accordo era che a fronte del prestito ricevuto avrebbe saldato il suo debito entro un mese, con un interesse del 20%.

LUSETTI non aveva tuttavia onorato l'impegno, sicchè, alla fine di maggio, SALVATORE lo aveva avvicinato accusandolo di voler "*fare il furbo*" di "*prenderlo in giro*", pretendendo la consegna della sua autovettura HONDA CIVIC targata CY345PR. Il Lusetti non aveva opposto alcuna resistenza per paura di possibili ritorsioni da parte dei calabresi "*non ho reagito perché volevo evitare lo scontro fisico ..ed eventuali ritorsioni da parte dei suoi amici calabresi*". Al contrario: da quel momento si era impegnato a reperire piccole somme di denaro, che aveva consegnato ai suoi creditori. Pur non essendo in grado di quantificare esattamente la somma realmente loro corrisposta, LUSETTI riferiva di aver restituito almeno 7.000 euro in contanti. Ciò nonostante BELFIORE e SALVATORE, avevano preteso altri 1.500 euro. Tuttavia, vista la sua buona volontà di onorare il debito, nel frattempo il BELFIORE gli aveva restituito l'autovettura.

Il 26.11.2010 LUSETTI veniva nuovamente invitato dai Carabinieri di Reggio Emilia per eseguire un'individuazione fotografica. In occasione della stessa riconosceva, con assoluta certezza, tutte le persone alle quali aveva fatto riferimento ne corso delle sue dichiarazioni, tra le quali, in particolare, BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore, noto con il soprannome di Fiesta. (cfr. produzioni del 27.4.2017).

Grazie alle dichiarazioni del Lusetti, sulla cui attendibilità e credibilità si sono spese ampie parole è dunque possibile giungere ad un giudizio di penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di usura loro contestato, essendo dimostrato che il Lusetti si rivolse a BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore - riconosciuti senza margine di dubbio in sede di individuazione fotografica dalla persona offesa - per ottenere in prestito la somma di 5000 euro, promettendo in cambio, la restituzione, nel giro di un solo mese, della somma capitale maggiorata di interessi del 20%.
La natura usuraria della pattuizione è dimostrata, *ictu oculi*, dall'esorbitante tasso percentuale dell'interesse preteso e del ristrettissimo lasso temporale previsto per la restituzione. La stessa perizia disposta dal Tribunale ha affermato, ove ve ne fosse bisogno, la natura usuraria della pattuizione (*Il tasso di interesse annuo applicato in questa ipotesi, ammonterebbe al 186%. Il tasso citato risulta certamente superiore ai tassi soglia normativamente previsti fissati al 18,79%, per il primo trimestre del 2010, e al 17,91 % per il secondo trimestre dello stesso anno. Tali tassi pro tempore stabiliti difatti, avrebbero generato un importo di restituzione di massimo Euro 5.353, senza dubbio inferiore rispetto all'importo di Euro 8.500 preteso dall'imputato)*, ovviamente sulla premessa che il dato su cui sono stati effettuati i conteggi è unicamente quello riferito dal Lusetti in sede di sommarie informazioni.

Sussistono entrambe le aggravanti contestate.
La condotta usuraria è stata commessa in danno di persona che versava in stato di bisogno. Ed invero, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie (Cass. Sez. 2, n. 43713/2010). Esso può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può quindi derivare dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Cass. Sez. 2, n. 709/2013).
Sussiste anche l'aggravante dell'aver utilizzato gli imputati il metodo tipicamente mafioso, di cui all'art. 416bis. 1 c.p., evincibile dalle concrete modalità della condotta, gravemente intimidatorie e desumibili anche dal fatto predatorio collegato all'usura, trattasi di modalità caratterizzanti l'agire del gruppo criminale organizzato e percepite dallo stesso Lusetti, come dimostrato dal timore manifestato dall'assoggettamento al volere degli imputati per il timore di possibili ritorsioni da parte dei loro " *amici calabresi*".

Anche quanto al reato di estorsione pluriaggravata deve essere affermata la penale responsabilità dei due imputati.
SESTITO Salvatore, di fronte alla mancata restituzione del prestito nei termini e nei tempi pattuiti ha avvicinato il LUSETTI non solo minacciandolo in modo tale da fargli capire che non doveva *"fare il furbo"* ma addirittura pretendendo la consegna dell'autovettura che, solo in un secondo momento, a fronte delle successive, minime, restituzioni gli venne riconsegnata dal BELFIORE, evidentemente complice del SESTITO, e nella disponibilità dell'auto. La carica intimidatoria della condotta minacciosa è dimostrata dal contegno della persona offesa, che non ha opposto alcuna resistenza per paura di possibili ritorsioni da parte del gruppo

calabrese, anzi, si era impegnato a reperire piccole somme di denaro da consegnare ai suoi creditori estorsori.
L'ingiustizia del profitto va di pari passo con gli interessi usurari pretesi, intrinsecamente, ingiusti e con la spoliazione violenta dell'autovettura restituita solo dopo aver ottenuto, con tale condotta predatoria, la restituzione di 8.500 euro.

Il fatto è certamente aggravato dall'essere stato commesso da più persone riunite, avendo agito i due imputati contestualmente, seppur non in tutte le fasi della azione estorsiva ed essendo le diverse condotte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. n. 32412/2010).
Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.. Sotto tale ultimo aspetto si richiamano le argomentazioni esposte poco sopra per il reato di usura.

6.1. CAPO 31

Estorsione commessa da LOMONACO Francesco e da DI VIA Francesco

Al capo 31 è contestata l'estorsione patita da Lusetti e commessa, questa volta, secondo l'ipotesi accusatoria da LOMONACO Francesco in concorso con DI VIA Francesco. Costui, dunque, da vittima di condotte estorsive (cfr. capo 21) sarebbe divenuto esso stesso, estorsore in concorso con altri soggetti, qui, in particolare, proprio con colui che poco tempo prima era il suo aguzzino.
Delle ragioni di tale mutamento di ruoli e della ricostruzione della vicenda contestata al capo di imputazione in esame ha riferito il Maresciallo VERONI Emilio all'udienza del 28.9.2016.
Il teste ha spiegato come il DI VIA Francesco trovandosi di fronte alla difficoltà di far fronte alle richieste di restituzione del prestito ricevuto da SARCONE E LOMONACO, aveva a sua volta iniziato ad avvicinare persone in difficoltà economiche promettendogli aiuto usando sempre lo stesso metodo: *" si faceva consegnare degli assegni posdatati dell'importo richiesto dal prestito, che di fatto non monetizzava, ma improvvisamente si presentavano alla persona che aveva chiesto il prestito, SARCONE e LOMONACO, che pretendevano la restituzione del prestito che in realtà non era mai concesso."* (cfr. udienza 28.9.2016 pag.118).
In ordine alla posizione del DI VIA e al suo coinvolgimento in relazione al capo 31, sono tre le conversazioni fondamentali richiamate dal teste:
l' ambientale n. 695 del 12 aprile 2010 RIT 73/2010 intercettata a bordo dell'autovettura di SARCONE Nicolino, nel corso della quale SARCONE parlando con un uomo affrontava l'argomento di DI VIA, sottolineando che se quest'ultimo non si fosse impegnato a proCaccia re "clienti", difficilmente sarebbe riuscito a superare le difficoltà in cui si trovava per i debiti da lui contratti;
l'ambientale n. 18483 del 19 aprile 2010, intercorsa tra SARCONE Nicolino e DI VIA nel corso della quale quest'ultimo chiedeva a SARCONE di dargli un'altra possibilità di lavorare con lui, promettendo che non lo avrebbe deluso;
l' ambientale n. 6581 del 19 aprile 2010 intercorsa tra LOMONACO e DI VIA, in cui il LOMONACO rimproverava il DI VIA poichè le persone che gli aveva presentato erano tutte poco affidabili: *"di tutte le persone che mi hai portato, non c'è una persona seria"* (cfr. udienza 28.09.2016 p.119).

Da qui, appunto, la ricostruzione degli inquirenti come sopra riferita e, in particolare, il passaggio del DI VIA dal ruolo di vittima a quello di estorsore, in ragione del proprio tornaconto personale, legato alla possibilità, ad esempio, di ottenere dilazioni per il pagamento dei propri debiti o denari con cui farvi fronte.

La ricostruzione ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni rese a S.I.T. dal Lusetti in data 17.06.2010 nelle quali ha descritto le ragioni e i modi con i quali entrò in contatto con DI VIA Francesco e LOMONACO Francesco.
Egli ha raccontato di aver conosciuto DI VIA Francesco nell'aprile 2010, tramite un amico comune di nome Umberto, e nell'occasione gli aveva chiesto se poteva prestargli denaro. Costui gli disse che avrebbe potuto aiutarlo se gli avesse procurato degli assegni bancari, che lui avrebbe poi negoziato, facendoli risultare come proventi di lavori edili redigendo apposite fatture false e di cui avrebbe richiesto l'anticipo in banca. In tal modo avrebbe reperito il denaro contante di cui necessitava. Non potendo emettere personalmente gli assegni, il Lusetti si era rivolto all'amico FORMENTINI Francesco, che gli aveva consegnato tre titoli a propria firma, senza l'indicazione del beneficiario, due da 5.000 euro e l'altro da 4.500 euro. Lusetti aveva quindi consegnato questi tre titoli al DI VIA, che avrebbe dovuto incassarli, trattenendo per sé la somma di 500 euro quale compenso.
In realtà costui gli aveva dato solo una prima *tranche* di 1000 euro, che aveva girato a FORMENTINI senza tenere per sé alcunchè. All'atto della consegna di quella somma di denaro DI VIA si era presentato con LOMONACO Francesco, indicandolo come la persona che materialmente aveva preso gli assegni e poncndoli all'incasso. Contrariamente a quanto accordato, LOMONACO non aveva consegnato al Lusetti altri soldi, ed aveva anzi posto all'incasso un assegno da 4.500 euro, che era risultato privo di copertura. A questo punto LOMONACO contattava Lusetti con tono minaccioso ed intimidatorio ordinandogli di far fronte al debito. Se non avesse pagato "*sarebbe venuto da me, lasciando presagire eventuali ritorsioni sulla mia persona*".

Sulla base delle prove indicate ritiene il Tribunale dimostrata la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata ai danni del Lusetti.
Le minacce proferite dal LOMONACO all'indirizzo del Lusetti per costringerlo a pagare la somma corrispondente all'importo dell'assegno negoziato, pari ad euro 4.500 euro, integrano, indiscutibilmente, atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere la coartazione della persona offesa, il Lusetti, che aveva chiaramente compreso che ove non avesse assecondato le richieste del LOMONACO avrebbe patito ritorsioni, con possibili gravi conseguenze alla sua persona. Non vi è prova, né è stato invero contestato, che il LUSETTI abbia poi pagato la somma.
In questo contesto si inserisce il DI VIA che, nel tentativo di risolvere le sue posizioni debitorie aveva consapevolmente messo il LUSETTI nelle mani del suo estorsore, il LOMONACO, fungendo da "proCaccia tore" di soggetti di cui approfittare in ragione del loro stato di bisogno.

Sussiste, per le ragioni già sopra esposte in relazione ai capi 24 e 25, l'aggravante delle più persone riunite, mentre quella dell'approfittamento dello stato di bisogno non è tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste, altresì, la aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
Il LOMONACO, al di fuori della benchè minima legittimità della pretesa ne ha intimato il pagamento con una minaccia che, per quanto isolata, ha sprigionato una così forte intimidazione da ingenerare nel Lusetti un profondo timore per la propria incolumità.
In altri termini, la grave forza intimidatoria esercitata dal LOMONACO per ottenere il pagamento di una somma rispetto alla quale non aveva alcun titolo, dimostra una metodologia tipicamente mafiosa, in quanto capace di azzerare la volontà del soggetto che ne rimane vittima costringendolo ad assoggettarsi al volere dell'autore della condotta. Del resto LUSETTI aveva certamente compreso il reale significato di quella forza che ben conosceva, essendosi avvicinato, per fare fronte ai propri debiti, a soggetti appartenenti o gravitanti intorno alla malavita organizzata calabrese, ottenendo da loro prestiti usurari.

6.2. CAPO 32

Estorsione commessa da SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso.

Nel corso della già citata telefonata registrata al prog. n. 6890 RIT 2497/2009 intercorsa tra il Lusetti e LOMONACO, erano emersi elementi relativi anche ai rapporti tra il primo, SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso.
Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni, la figura del SILIPO era già peraltro emersa nel corso di altra telefonata, intercorsa tra SARCONE Nicolino e tale Zanichelli Gianluca, dalla quale era emerso il timore di costui legato al fatto che, avendo ricevuto denaro da SILIPO Salvatore, gli aveva consegnato un assegno ricevuto da altro soggetto (oltre ad alcuni computer del valore di 3/4mila euro) poi risultato scoperto. Era insomma già emerso come il SILIPO svolgesse attività di prestito di denaro al di fuori dei canali leciti, secondo modalità tipiche dei prestiti usurari.

Nel corso delle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 10.6.2010, il LUSETTI ha descritto un ulteriore episodio originato dalla precedente vicenda usuraria ed estorsiva descritta ed accertata ai capi 24 e 25. Questo episodio riguarda proprio il capo di imputazione in esame che vede coinvolti SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso: "*.....ovviamente, non disponendo di fonti di reddito, il denaro da restituire a tali soggetti* (intesi SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine) *l'ho reperito da altre persone, anch'esse dedito al prestito di denaro. Tra costoro menziono tali SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso, entrambi noti in quanto recentemente so che sono stati arrestati per problematiche di questo genere. Ho avvicinato i due nell'aprile di quest'anno ed ho chiesto loro in prestito la somma di 2500 euro. Il SILIPO in particolare si è mostrato disponibile al prestito a patto che avessi consegnato loro dei beni a garanzia. Pertanto, gli ho consegnato una spilla da donna in oro giallo, una moneta antica in oro giallo ed un orologio da uomo in oro giallo, non ne ricordo la marca. Ho preso tali oggetti tra i beni di famiglia e di mio c'era solo l'orologio in oro, regalo che ho ricevuto nella mia infanzia. Dopo la dazione di tali oggetti, il SILIPO ha preso tempo e siamo rimasti d'intesa che mi avrebbe consegnato la somma richiesta. In realtà ciò*

non è avvenuto ed alle mie rimostranze tale soggetto mi ha detto di avere sottoposto a pegno gli oggetti in oro che gli avevo consegnato e che, se volevo riaverli, dovevo versargli la somma di 500 euro per togliere detto vincolo. A seguito di tale atteggiamento e poiché volevo rientrare in possesso dei miei oggetti in oro, ho consegnato al MENDICINO tale somma. Tuttavia, dopo aver consegnato anche tale denaro, i due hanno fatto perdere le loro tracce e quindi non ho più ottenuto né il mio contante e né gli oggetti in oro. Non ho più avuto notizie del SILIPO e del MENDICINO, nonostante i miei continui tentativi di rintracciarli. In una occasione, sono riuscito a parlare telefonicamente con il SILIPO all'utenza 3311819623, cosa alquanto strana in quanto entrambi non rispondevano mai alle mie chiamate oppure chiudevano la comunicazione. Avuta risposta dal SILIPO gli ho chiesto conto del suo comportamento e questi per tutta risposta mi ha esortato a non "chiamarlo più" ed a "lasciare perdere" in quanto in caso contrario sarebbe venuto da me "e mi avrebbe spaccato le corna".

Il giudizio di piena affidabilità dichiarativa attribuita al Lusetti consente di ritenere dimostrata la penale responsabilità degli imputati per il reato di estorsione loro contestato. Approfittando dello stato di bisogno in cui versava il Lusetti, i due imputati hanno preteso, in garanzia di un prestito poi mai concesso, la consegna di preziosi appartenenti alla persona offesa e legati alla sua famiglia e dunque aventi un valore affettivo particolare. Proprio facendo leva su questo i due imputati, senza mai avere consegnato la somma loro richiesta dal Lusetti, hanno preteso, per la restituzione dei preziosi, l'ulteriore somma di 500 euro che la persona offesa consegnava al Mendicino. Anche in questo caso le aspettative del Lusetti rimasero deluse, posto che i due imputati sparirono senza mai restituire né i preziosi né il denaro. Dopo numerosi tentativi di ricontattarli, dicendogli di *non "chiamarlo più"* e di *"lasciare perdere"* perché diversamente sarebbe andato da lui e gli avrebbe spaccato le corna.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa è possibile affermare la penale responsabilità degli imputati SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso per il reato loro ascritto.
Le minacce proferite dal SILIPO all'indirizzo del Lusetti di non farsi più sentire e di non chiedere più la restituzione del denaro e dei preziosi consegnati in precedenza integrano, anche in questo caso, un comportamento intimidatorio idoneo a coartare la volontà della persona offesa che si è vista costretta, per evitare ripercussioni alla propria persona, a desistere dalla possibilità di esperire qualsivoglia rimedio per ottenere dai due imputati la restituzione dei beni di cui si era privato nella falsa convinzione di potere ottenere denaro in prestito. Sono in tal modo integrati sia l'ingiustizia del profitto che l'altrui danno. La condotta del MENDICINO si inserisce pienamente nella condotta estorsiva. Egli, infatti, ha sempre agito unitamente a SILIPO: insieme a lui, consapevole dello stato di bisogno del Lusetti, ha ottenuto con l'inganno la dazione dei preziosi e della somma di 500 euro; insieme a SILIPO è sparito trattenendo l'ingiusto profitto fino a che si è definitivamente sbarazzato del Lusetti e delle sue legittime rimostranze grazie al suo complice, che ha costretto il Lusetti a piegarsi alla loro volontà, sia pure espressa, in quello specifico momento, dal SILIPO, dando così un significato manifesto al già di per sé eloquente silenzio fino a quel momento serbato da entrambi.

Sussiste, per le ragioni già sopra esposte in relazione ai capi 24 e 25, l'aggravante delle più persone riunite, mentre quella dell'approfittamento dello stato di bisogno non è tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste, altresì, la aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
Il SILIPO, anche per MENDICINO, al di fuori della benchè minima legittimità della pretesa, ha trattenuto per sé e per il correo i preziosi consegnati dal Lusetti, con una minaccia così carica di intimidazione tale da fare desistere immediatamente il Lusetti dal protrarre le proprie doglianze sia davanti a loro che alla Autorità giudiziaria, messo di fronte ad un pericolo concreto per la propria incolumità.
Anche in questo caso la forza di intimidazione esercitata dalle minacce del SILIPO per conto di entrambi, e significativa del silenzio loro serbato in precedenza, dimostra una metodologia tipicamente mafiosa, siccome idonea ad annullare la volontà della vittima che si è vista costretta ad assoggettarsi alla volontà dei suoi estorsori, rinunciando a fare valere le proprie legittime pretese anche di fronte alla Autorità giudiziaria. Anche in questo caso, la conferma di tale argomentare si rinviene nel fatto che Lusetti, per fare fronte ai propri debiti, aveva cercato denari ad usura proprio avvicinandosi ad ambienti della malavita organizzata calabrese.

7. CAPI 29-30

Estorsioni in danno di Ferrari Roberto e Niezgoda Beata

L'accertamento dei fatti di cui ai presenti capi di imputazione passa, fondamentalmente, attraverso le dichiarazioni delle persone offese, mancando, a differenza della stragrande maggioranza degli altri capi di imputazione, intercettazioni telefoniche.
In tal senso si è espresso il Maresciallo_Veroni all'udienza del 28.9.2016, spiegando anche i rapporti civilistici sottostanti, facendo espresso riferimento alla certificazione della cessione di quote stipulata il 27.7.2009 tra FERRARI Roberto e la Fiduciaria Emiliana s.p.a, acquisita per il tramite di NIEZGODA Beata.
Da qui, dunque, il fondamentale racconto delle persone offese.

7.1. Le dichiarazioni di Niezgoda Beata

NIEZGODA Beata, sentita il 7.10.2016, ha confermato di aver subito minacce e pressioni da parte di VALERIO Antonio e TURRA' Roberto, interessati a rilevare la sua azienda (Euro Service Green Impresa Individuale), prendendo le distanze dall'operato di FERRARI Roberto, che aveva provato a farle sottoscrivere, a sua insaputa, un atto di vendita della Euro Service Green a favore di VALERIO: "*... si sono presentati un giorno, adesso non mi ricordo di preciso qual era, con un foglio, dicendo che stavano cercando per firmare, di cedimento dell'azienda. E li ho detto: Ma che cosa devo cedere? Allora mi hanno fatto vedere che c'era scritto EURO SERVICE. Io detto: Guardate che lui non può fare niente, perché il titolare sono io... Si è voluto appropriarsi della mia azienda, diciamo così... Voleva cederla a questa persona... Io mi sono opposta, ho detto: No, non può fare questa cosa, perché non è sua. E*

l'azienda ha un titolare, che sono io, quindi non è Ferrari. E da lì è nato tutto l'ambaradan...".

La teste ha riferito che la Naturalmente srl era una *società fantasma*, creata da FERRARI Roberto: *".. non vuoi darmi l'azienda per darla ina?... non lo so, dopo dovete chiedere a lui perché... allora cos'ha fatto? . si è inventato l'azienda fantasma... io la chiamo tuttora fantasma, che è del nome del parco, che si chiamava così, lui si è inventato una srl...".* Ha quindi *precisato che quanto dichiarato ai Carabinieri di Reggio Emilia, era strumentale ad assecondare le richieste del FERRARI: ".. quello ho detto io è quello che mi disse lui, che è stato minacciato da quella gente e purtroppo devi fare questa cosa. . io gli chiesi anche... ma guarda che non esiste tale azienda, io non so niente... e lui mi disse... ma... io ho combinato guai... ma io ho riferito così come mi disse lui quando gli ho chiesto spiegazioni . ". Ferrari,* a sua volta, era stato vittima di ripetute minacce da parte di VALERIO e TURRA', alle quali le era capitato di assistere: "*... ma quello che Ferrari è stato minacciato, due volte ero presente anch'io... proprio ho sentito quando lo minacciavano... .*"

Alla donna è stato mostrato in aula il contratto di comodato siglato con la Naturalmente srl, NIEZGODA ed ha spiegato che FERRARI le aveva fatto sottoscrivere un foglio in bianco, che successivamente aveva appreso trattarsi del documento in questione : *" .. lui mi disse. mi fai la tua firma su questo timbro?... ho detto... ma a cosa ti serve `... devo fare una scrittura, dopo te lo spiego... il foglio era bianco... successivamente lo scoprii, quello che infatti è accomodato; quando l'ho scoperto, sono tornata dietro e ho fatto lo sfratto immediato, cioè l'ho respinto... ".*

In ordine alle minacce ricevute, la teste ha riportato le testuali parole proferite nei suoi confronti da TURRA' Roberto: *"..non VALERIO, ma quell'altro mi diceva... ma lo sai che senza un dito, anche una mano, non si può lavorare?... sai che con un piede solo non si può camminare?... quelle cose lì.. oppure... sai che nella nostra terra concimiamo con il sangue buono e giovane?... quelle cose lì...,"* poi ha illustrato il progressivo inasprirsi del loro atteggiamento, che le aveva fatto capire che si trattasse di persone *pericolose*, come confermatole dai Carabinieri: *".. ho capito quando sono diventati aggressivi... le prime volte che venivano erano abbastanza gentili.. dopo, quando ho visto che sono diventati aggressivi, cioè che minacciavano, con prepotenza volevano entrare in casa, allora lì ho cercato di capire chi sono e ho cominciato a chiamare i Carabinieri... e sono stati i Carabinieri che mi hanno detto che persone sono, chi sono... successivamente mi è stato detto che sono calabresi e che fanno parte di quella... che non so pronunciare, quello che ha detto prima, quel gruppo criminale organizzato... quello me l'hanno detto i Carabinieri... ."*

Rispondendo alle domande del difensore di VALERIO Antonio, la Niezgoda ha:

- confermato le minacce ricevute: *"... che il loro terreno lo concimano con il sangue buono, con il sangue..."*, precisando di averle registrate e fatte ascoltare ai Carabinieri *".. questo è registrato, la registrazione che lo... non ho dovuto parlare, perché gli ho fatto ascoltare quello che ho registrato, quindi hanno sentito proprio dalla bocca loro... '';*
- negato di essere a conoscenza dell'esistenza della Naturalmente srl, ribadendo di avere assecondato quanto riferitole da Ferrari i occasione delle dichiarazioni rese ai Carabinieri;

dichiarato di non conoscere CACCIA Luigi, asseritamente amministratore della Naturalmente srl, smentendo di essere stata querelata da costui; ha disconosciuto la firma apposta sulla raccomandata dell'avvocato SESSA di Reggio Emilia, mostratale dal legale;

- ammesso di conoscere, ancorché superficialmente, BRAULLI Tiziano, rappresentante di liquori, titolare di un credito di 250.000 euro nei confronti di FERRARI, per precedenti rapporti di affari;
- parlato del documento manoscritto da FERRARI nell'agosto 2009, dove indicava BRAULLI ed i calabresi a lui contigui come responsabili di un eventuale atto violento nei suoi confronti.

7.2. Le dichiarazioni di Ferrari Roberto

Altra voce fondamentale della vicenda è quella dell'altra persona offesa, Ferrari Roberto, sentito all'udienza del 12.10.2016. Egli ha ricostruito le vicende della Naturalmente srl, costituita nel 2007 insieme a D'Albero Aniello, per gestire il parco omonimo ubicato sul terreno di proprietà di Pignagnoli Giovanni, affittato all'Impresa Individuale Euro Green Service di Niezgoda Beata, precisando che un giorno era stato siglato un contratto di subaffitto fittizio tra quest'ultima società e la Naturalmente srl: "... *però il contratto di subaffitto non aveva valore, perché non era stato informato il padrone di casa... tutti sapevano, ma nessuno sapeva, facevano tutti finta...* ."

Il teste ha descritto le fasi che avevano portato alla cessione di quote da parte di D'Albero, ed il trasferimento delle stesse ad una fiduciaria, fino al coinvolgimento nella vicenda di VALERIO Antonio, presentatogli dal socio come interessato a rilevare la società, e al quale aveva subito fatto presente che i suoi interlocutori avrebbero dovuto essere Pignagnoli e Niezgoda. Nonostante VALERIO avesse manifestato l'intenzione di lasciargli la gestione dell'attività, la Niezgoda era contraria alla cessione.

Ferrari ha confermato l'esistenza di debiti in carico alla Naturalmente srl, che VALERIO aveva promesso di ripianare, tanto da avere avuto un contatto col commercialista Maurizio LEONI. Nella fase iniziale della trattativa, VALERIO si era impegnato a sanare le irregolarità edilizie realizzate negli anni dalla Niezgoda: "... *poi per quello che riguarda la signora Niezgoda Beata e il fatto che lì c'erano delle costruzioni abusive, cioè erano state fatte senza permessi, nel senso di un gazebo, un maxi gazebo grande tutto chiuso, eccetera, per quello che riguarda l'edilizio mi disse: ci penso io poi, ci pensiamo noi...* ". Nel frattempo Ferrari aveva svolto lavori nel giardino personale di VALERIO, senza ricevere alcun compenso, a fronte di prestazioni lavorative per almeno tremila euro: "... *io nel frattempo poi gli avevo fatto il giardino a casa sua, mi aveva detto che aveva bisogno, aveva detto... tu non ti preoccupare, perché poi, il lavoro, io te lo do, eccetera... e sì era fatto fare il giardino a casa sua: non ho preso un soldo .. mi ha portato a casa sua, dicendo che doveva fare il guardino, doveva fare delle cose.. sono stato dentro una settimana con un operaio e non ho visto un soldo... però va bene... c'era in piedi questa situazione... 2000, 2500 euro, un lavoro del genere... di costi poi, perché abbiamo messo dei materiali e delle piante, senza considerare il guadagno o roba del genere... con il guadagno poteva andare a 3500, 7 000 euro in più, come manodopera più che altro. Essendoci in ballo questa situazione della cessione delle quote, eccetera, io non mi feci dare anticipi o roba del genere. Andai là e cominciai a fare quello che dovevo fare...* ."

La persona offesa ha aggiunto che in occasione dei matrimoni già prenotati, VALERIO si presentava pretendendo di riscuotere i compensi delle cerimonie, sostenendo di essere il proprietario della struttura, avendo liquidato D'Albero: "... *quando c'erano i matrimoni...*

veniva dentro... si intrufolava dentro... veniva per venire a riscuotere... perché aveva detto che il posto era già suo. perché aveva già pagato Lello... ."
Il FERRARI ha poi spiegato che in occasione di una visita serale di VALERIO e TURRA', la NIEZGODA si era fermamente opposta alla cessione, tanto che dopo qualche giorno VALERIO lo aveva costretto a cedergli le quote e ad accettare le sue richieste: ". *poi a un certo momento mi disse... beh, adesso mandiamo avanti le cose in un altro sistema... intanto mi cedi le quote, poi dopo ci penso io a parlare con il padrone di casa... però non è che me l'abbia detto accarezzandomi, insomma... ci demmo appuntamento davanti alla fiduciaria e li feci la cessione delle quote, di tutte le quote ad Antonio VALERIO...* ." Da questo momento VALERIO e TURRA' avevano iniziato a farsi sempre più minacciosi: "*... io mi ricordo di una frase, una volta, che l'avevano fatta con la Niezgoda Beata, alla quale avevano detto... è molto difficile andare a zappare un giardino senza una mano o senza le... roba del genere...* ."
FERRARI ha quindi riconosciuto l'attestazione relativa alla cessione delle quote mostratogli, precisando di non aver percepito neanche l'euro indicato nel documento quale compenso spettantegli per la transazione, aggiungendo che anche in seguito al passaggio delle quote, i suoi problemi con VALERIO e TURRA' non si erano risolti, perché lo consideravano corresponsabile per l'atteggiamento poco accondiscendente della Niezgoda, che di fatto gli impediva l'accesso nella struttura. Nel corso del controesame da parte del difensore di VALERIO, il Ferrari ha confermato l'esistenza di debiti in carico alla Naturalmente srl, quantificati in circa 100.000 euro nei confronti delle banche e alcune decine di migliaia di euro verso i fornitori. Ha quindi ribadito l'insistenza di VALERIO nel volersi impadronire dell'azienda, forte della cessione di quote, che di fatto non aveva valore, in assenza del consenso da parte di Pignagnoli e della Niezgoda (rispettivamente proprietario ed affittuaria del terreno). Ha infine riferito di aver appreso dal proprio commercialista che VALERIO aveva inserito come amministratore della Naturalmente srl, tale CACCIA , del quale non ricordava il nome, e che sicuramente non aveva mai incontrato

7.3. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.
Sui fatti emersi nel corso delle indagini ha riferito anche il luogotenente Lufrano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia. Sentito una prima volta all'udienza del 30.9.2016, ha riferito che in quel periodo effettuò numerosi interventi presso l'azienda sia su richiesta di Ferrari Roberto che della Niezgoda Beata: "*... noi in quel periodo facemmo più interventi, qualche volta a richiesta della Niezgoda Beata, qualche volta a richiesta del Ferrari Roberto e qualche volta su insistenza di alcune persone di origine calabrese di Reggio Emilia, tra cui VALERIO Antonio e SARCONE, che vantavano dei diritti e pretendevano il nostro intervento per consentire di accedere in una proprietà... sicuramente abbiamo fatto l'intervento il 26 giugno 2010, il 24 aprile 2010... che penso sia quello a cui si riferiva prima il dottor Mescolini... e VII maggio 2010...* ". Ha poi parlato, in particolare dell'intervento effettuato il 24.4.2010 su richiesta della Niezgoda, che aveva segnalato la presenza di soggetti calabresi, che temeva potessero fare del male al convivente Ferrari Roberto. Fece un'osservazione in abiti civili, che gli aveva consentito di individuare nel cortile della ditta, una Audi A6 nera targata DB268TG intestata a FLORO VITO Antonio e una Fiat Punto celeste targata CN706ZS intestata a VALERIO Antonio; alle 18.50 sulle auto erano

solito, su ciascuna, due persone. La circostanza veniva segnalata alla pattuglia in divisa, che aveva proceduto al controllo dell'Audi A6, identificando FLORO VITO Antonio e BOCCONCINO Giovanni Battista. In ultimo il Luogotenente ha evidenziato la discrasia tra la giustificazione addotta dai soggetti controllati e quanto dichiarato da Ferrari Roberto. Sentito nuovamente all'udienza del 12.10.2016, il Luogotenente Lufrano si è soffermato sui numerosi interventi effettuati presso la sede della Euro Green Service, precisando che tutto era iniziato all'incirca nel 2009, a causa di dissidi tra la Niezgoda e Ferrari, che l'aveva offesa e percossa ripetutamente.

Il teste ha citato l'intervento:

del 10.5.2010, eseguito da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Novellara, nel corso del quale erano stati identificati e perquisiti sul posto TURRA' Roberto, VALERIO Antonio e DI TINCO Raffaele, nato a Cirosa il 2.10.1966;

del 11.5.2010 (eseguito personalmente dal teste), a seguito della segnalazione da parte della Niezgoda circa l'imminente arrivo in azienda di soggetti calabresi a bordo di una Porsche Carrera targata CD751FY: in quella occasione non erano state identificate persone, ma gli accertamenti svolti sull'autovettura, avevano consentito di accertare che la stessa risultava intestata a VALERIO Antonio;

del 26.6.2010 (eseguito personalmente del teste), nel corso del quale erano stati identificati VALERIO Antonio e TURRA' Roberto, che pretendevano di entrare in possesso dei beni aziendali; a distanza di alcune decine di minuti, era stato costretto a tornare sul posto, perché diversamente da quanto promesso, i due avevano iniziato a prendere a calci il cancello dell'azienda, urlando all'indirizzo delle persone presenti all'interno. In questo frangente erano stati identificati, quali testimoni dell'accaduto, Di Dio Cristina, nata a Castellammare di Stabia il 2.6.1976 e Vivone Carmine, nato a Serre (SA) il 28.2.1968;

del 1.12.2010, eseguito da un equipaggio del NORM dei Carabinieri di Guastalla, nel corso del quale erano stati identificati VALERIO Antonio, CACCIA Luigi e TURRA' Roberto.

7.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia VALERIO ANTONIO, autore delle condotte contestate, all'udienza del 12.10.2017 ha fornito il suo contributo alla ricostruzione delle vicende, innanzitutto ammettendo le proprie responsabilità in ordine al capo 29. Ha infatti raccontato che tramite D'Albero Aniello, era venuto a conoscenza della possibilità di rilevare le quote della Naturalmente srl. Resosi conto delle potenzialità dell'azienda, aveva di fatto costretto l'altro socio Ferrari Roberto ad assecondare le sue richieste, senza corrispondergli alcunché "*... ho messo sul tavolo un euro... signor Presidente, l'ho messo sul tavolo, poi me lo sono ripreso. Neanche il caffè gli ho dato...* ".

Il collaboratore ha parlato del coinvolgimento nella vicenda di FLORO VITO Antonio che, unitamente a TURRA' Roberto, BOCCONCINO Giovanni e tale Nicola, aveva iniziato a pressare Ferrari Roberto per costringerlo a saldare il debito con BRAULLI Tiziano, ammontante a svariate centinaia di migliaia di euro. VALERIO, avendo in quel momento già acquisito il controllo dell'azienda, era intervenuto e, forte della propria autorità criminale, aveva intimato agli altri di rivalersi nei confronti di Ferrari, dimenticandosi della Naturalmente srl: "*.. quando presi la parola ascoltarono tutti e misi un pochettino a*

condizione tutti: se volete mandare dei soldi, se lui dice che ve li può ridare, li prendete dal suo guadagno. Questa, l'azienda è mia e nessuno ci entra dentro, se c'è del guadagno per il futuro, in prospettiva, tutto quello che vi vuole dare ve lo dà, ha preso cento, vi vuole dare cinquanta, dai miei non dovete pretendere nulla. Avevo già separato il pane e i pesci, signor Presidente, così da mettere in chiaro le cose, in modo che se si progrediva nella struttura nessuno doveva entrare nella struttura... "

In ordine alle contestazioni di cui al capo 30, VALERIO ha spiegato che Niezgoda si era sempre opposta alla cessione, forte del contratto di affitto stipulato con il proprietario del terreno Pignagnoli Giovanni: per questo motivo, in più occasioni, anche in presenza dei Carabinieri di Campagnola Emilia, TURRA' Roberto aveva pesantemente minacciato la donna, sebbene lui cercasse sempre di tenere un *basso profilo*, per raggiungere lo scopo. "*.. sì, altroché. E' qualcuna è stata imputata pure a me, come minaccia. In verità io non avevo molto diritto con le parole, perché uno era una donna e quindi l'avrei messa, come dire, in condizioni di darmi le cose, ma SARCONE aveva un modo suo di operare ed insistette con le minacce, davanti anche ai Carabinieri... lui disse pure, non era il maresciallo che era venuto ma mandò dei suoi colleghi, insisteva davanti a loro. Io lo pregavo, gli dicevo: stai zitto, finiscila, perché metti solo... come dire, benzina sul fuoco; lasciato fare, vuole andare avanti così, vedrai che troviamo il cavillo, come sistemare la questione. Ma lui ha preferito andare per le spicce, l'ha minacciata e le ha detto di tutto e di più. Signor Presidente, le brutte parole gliele ha dette, e come donna... "*. Ha infine confermato che alla fine non riuscirono nel loro intento: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E com'è finita, ce l'avete fatta o avete abbandonato? IMPUTATO VALERIO A quel punto lì sono intervenuti i Carabinieri, ma noi abbiamo insistito. Nonostante c'erano i Carabinieri, abbiamo insistito ancora, perché con Roberto e Ferrari cercavamo di sistemare la questione, per non perdere... ed io ceravo, come dire, di fare un colpo alla botte e una al cerchio, per sistemare la questione, per portarla a chiusura e tutto quanto. Ma intervenne anche il maresciallo che venne in udienza, successe che io chiamai la Polizia e la Polizia mi disse che dovevano intervenire i Carabinieri. Cercavamo, in qualche modo, di ostacolare di arrivare alla conclusione della questione, ma non ce l'abbiamo fatta perché, in effetti, non avevamo... "*

7.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Come anticipato, in origine, la prova fondamentale dei delitti contestati ai due capi di imputazione in esame era rappresentata dalle dichiarazioni delle due persone offese. A queste si sono aggiunte, in corso di dibattimento, quelle del collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio.

Quanto alle prime, *nulla quaestio* rispetto al narrato di Niezgoda Beata, che si lascia apprezzare non solo per precisione, logica, coerenza (anche rispetto alla vicenda relativa al capo 29), linearità e costanza, ma anche per l'evidente spontaneità, frutto di una scelta sin dall'origine mirata a resistere alle pressioni e alle minacce, nonché per la totale assenza di toni di esagerazione o di astio nei confronti degli autori della condotta estorsiva.

Quanto al Ferrari, le maggiori imprecisioni e difficoltà riscontrabili nelle sue dichiarazioni non tolgono credibilità al suo apporto narrativo, in quanto minime e, comunque, ininfluenti rispetto al nucleo essenziale delle vicende, nonché giustificate da un chiaro turbamento e dal

profondo timore in cui, ancor oggi, vive per essere stato vittima di continue e pesanti pressioni e minacce.
La testimonianza del Luogotenente Lufrano che ha riferito dei numerosi interventi effettuati su richiesta delle persone offese costituisce ulteriore riscontro della bontà narrativa del racconto delle due persone offese e, in particolare, dell'effettivo stato di timore in cui versavano tanto da chiedere protezione.
Il collaboratore di giustizia, unico imputato in questa sede dei due delitti, ha poi ammesso la sua responsabilità nei termini descritti dalle due persone offese. La sua testimonianza, inoltre, trova un puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni del Luogotenente Lufrano che, nel riferire della accertata presenza sul luogo di uno degli interventi, di FLORO Vito Antonio e di Bocconcino Giovanni, ha fornito un formidabile riscontro a quanto riferito da VALERIO circa il coinvolgimento di questi soggetti che erano intervenuti per ottenere il pagamento, da parte del Ferrari, dei debiti che costui aveva contratto nei confronti di BRAULLI Tiziano.
Nel quadro probatorio, dunque, alle dichiarazioni rese dalle persone offese si aggiungono quelle, credibili e riscontrate del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio. Esse, convergenti, tra loro, dimostrano la penale responsabilità del VALERIO per i reati a lui ascrittigli ai capi in esame.

Deve ritenersi infatti accertato che VALERIO Antonio ha costretto, con reiterate minacce, Ferrari Roberto a cedergli le quote della Naturalmente Srl. Dopo la cessione forzata, il VALERIO si era però scontrato con la resistenza della Niezgoda, che si opponeva strenuamente alla cessione del contratto di affitto del terreno dalla Euro service Green Srl alla Naturalmente Srl, oramai nel dominio di VALERIO. Erano così iniziate le reiterate, gravi minacce da parte del TURRA' e del VALERIO (per quanto costui cercasse di smorzare la veemenza del coimputato) nei confronti della donna che, però, non cedeva e si rivolgeva ai Carabinieri.
La gravità e la reiterazione delle condotte intimidatorie integrano atti idonei, univocamente indirizzati a coartare la volontà del Niezgoda e, quindi, un tentativo di estorsione finalizzato ad ottenere la cessione del contratto di affitto al di fuori di qualsiasi legittimazione.
Nulla questio rispetto al capo 29, avendo il VALERIO ottenuto, con la sua condotta prevaricatrice, un ingiusto profitto, rappresentato dalla acquisizione forzosa delle quote della Naturalmente srl, costituente spoliazione patrimoniale per il Ferrari.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 c.p. in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione minatoria condotta da più persone contemporaneamente presenti sul posto nonché da soggetti (TURRA' e VALERIO) facenti parte del sodalizio criminoso, circostanze interamente verificatesi nonostante l'azione non sia stata portata a compimento e pertanto pienamente compatibili con il delitto tentato in contestazione.
L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. La gravissima carica intimidatoria sottesa alle condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente propria di coloro che

appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo.
Va peraltro considerato che in entrambe le vicende estorsive è dato evincere anche la declinazione soggettiva dell'aggravante *de qua*, atteso che nelle stesse si annida la volontà degli esponenti del sodalizio, qui VALERIO, di assumere il controllo forzoso di imprese operative nei vari settori dell'economia da utilizzare e piegare al proprio profitto, così da incrementare la capacità d'infiltrazione del gruppo criminoso nel tessuto economico.

8. Capo 33

Usura in danno di Bertozzi Iller e Bertozzi Luca.

La attività di intercettazione aveva consentito agli inquirenti di ritenere che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio svolgessero attività usuraria ai danni di Bertozzi Iller e Bertozzi luca, all'epoca dei fatti titolari di un locale notturno sito a Reggio Emilia, denominato "amnesia". Di ciò ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del 28.8.2016, rendendo la propria testimonianza sulla base delle intercettazioni telefoniche da lui citate e meglio indicate, in elenco, nella nota prodotta all'udienza del 28.9.2016 .
Le stesse, così come correttamente lette e in parte riportate dal testimone di polizia giudiziaria e non contestate, dimostrano, innanzitutto, come Bertozzi Iller fosse solito rivolgersi agli imputati per ricevere prestiti in denaro. In tale contesto, Bertozzi Luca, figlio di Bertozzi Iller, emetteva assegni a titolo di garanzia per la restituzione dei prestiti elargiti dagli imputati.

Dalla conversazione n. 1357 del 2.12.2011 (RIT 2931/2011) emerge che Bertozzi Luca aveva chiesto a BLASCO Gaetano 1.000 euro in prestito. Alle 12.00 circa del 2.12.2011 BERTOZZI Luca chiama BLASCO per chiedergli 1000 euro, di cui aveva bisogno per pagare la rata di un fido. BLASCO risponde che potrà darglieli solo lunedì. Luca insiste per averli in giornata e BLASCO conclude dicendo che proverà a farseli dare da qualche amico (prog. nr. 1322 RIT 2931/2011).
Alle 17.00 del 12.12.2011 Bertozzi Luca promette a BLASCO che domani gli darà l'assegno a garanzia per il prestito ricevuto (prog. n. 2660 RIT 2931/2011). Seguono una serie di altre chiamate fatte da Bertozzi Iller per sollecitare BLASCO a incontrarlo nel proprio locale. In particolare, il 15.12.2011 Bertozzi Iller invia un SMS (prog. n. 3074 RIT 2931/2011) e chiedeva un incontro anche al fine di consegnare "*quella cosa da parte di Luca*". Alle 23.20 del 15.12.2011 Iller richiama BLASCO, il quale dice che in serata cercherà di passare dall'Amnesia, altrimenti si vedranno il giorno dopo. Iller, che evidentemente necessita di denaro, chiede di poterlo incontrare in mattinata. BLASCO dice che probabilmente in serata potranno parlare (prog. nr. 3074 RIT 2931/2011). Bertozzi Luca prova a contattare BLASCO: accenna all'accordo raggiunto con suo padre e BLASCO spiega di avere dato un assegno in bianco a suo padre. Luca conferma di esserne al corrente; quindi BLASCO chiede come dovrà comportarsi (prog. nr. 3282, RIT 2931/2011). Luca, che emette gli assegni a garanzia, autorizza il prestito, precisando che lo coprirà con un altro assegno. BLASCO sottolinea di avere ancora l'altro suo titolo in bianco e conferma che seguirà le sue disposizioni e chiede di chiamarlo l'indomani (prog. nr. 3288 RIT 2931/2011).
Alle 12.20 circa del 22.12.2011 Bertozzi Luca sollecita un incontro con BLASCO, sottolineando di aver ricevuto la telefonata dell'impiegato della banca che chiedeva la

copertura del titolo emesso (a garanzia) del prestito ricevuto. BLASCO rinvia al pomeriggio perché impegnato. Bertozzi cerca, invano, di anticipare l'incontro perché pensava fosse tutto a posto e che quindi non si aspettava di ricevere la telefonata dalla banca (prog. nr. 3694 RIT 2931/2011). Successivamente BLASCO riesce a parlare con Iller, al quale dice che si vedrà alle 16.00 con suo figlio. Iller conferma di esserne al corrente e BLASCO si scusa per alcuni incontri saltati, mentre Iller sottolinea di essersi permesso di sollecitare gli appuntamenti per evitare problemi al figlio, che funge da garante. I due confermano l'incontro delle 16.30 (prog. nr. 3733 RIT 2931/2011). L'appuntamento viene nuovamente posticipato, come comunicato da BLASCO a Iller (prog. nr. 3760RIT 2931/2011 e nr. 3762 RIT 2931/2011), e Luca, al quale garantisce di aver preparato i soldi (prog. nr. 3777 RIT 2931/2011). Alle 19.00 del 29.12.2011 BLASCO telefona a Bertozzi Luca, il quale dice di aver provato a chiamarlo per parlare della copertura dell'assegno in scadenza. BLASCO si accerta che Luca intenda coprire il titolo e promette di andarlo a trovare all'Amnesia. Luca lo esorta a non presentarsi troppo tardi, decidono di vedersi verso le 21.30 (prog nr. 3777 RIT 2931/2011). Alle 21.40 del 3.2.2012 Iller fa capire a BLASCO di volerlo incontrare, per chiedere un prestito o saldarne uno precedente (prog. nr. 6263 RIT 2931/2011). Alle 15.30 del 06.03.2012 Iller chiede a VALERIO di poterlo vedere al bar Silvano e questi si rende disponibile (prog. n. 571 RIT 307/2012). Seguono una serie di telefonate per fissare l'incontro che alla fine avviene all'Amnesia in serata (prog. nr. 3064 RIT 308/2012). Anche il 21.3.2012 Iller sollecita con la massima urgenza un incontro con VALERIO. Dopo una serie di contatti Iller propone di vedersi al più presto nel locale ottenendo risposta affermativa dal VALERIO (prog. n. 4388-4389-4395-4396 RIT 308/2012). Analoga richiesta viene fatta pochi giorni dopo: alle 12.45 del 29.03.2012 Iller e VALERIO prendono accordi per vedersi al Moovie: VALERIO invita anche BLASCO, senza tuttavia spiegargli nel dettaglio cosa avrebbero dovuto fare. BLASCO conferma che lo avrebbe raggiunto (prog. n. 976-977 RIT 307/2012 e prog. n. 2671 RIT 306/2012).

Nel pomeriggio Iller chiama BLASCO, il quale prova a passargli SERGIO Eugenio che, innervosito, dice di non avere alcuna intenzione di parlare con lui. BLASCO cerca di mediare spiegando ad Iller che dovrà mantenere la parola data ad Eugenio e che lui non può interferire con SERGIO contro il quale non vuole mettersi. Iller cerca di giustificarsi dicendo di essersi rivolto a VALERIO solamente per avere un aiuto e non certo per creare problemi (prog. n. 10214 RIT 2931/2011). Subito dopo BLASCO racconta a VALERIO del contrasto sorto tra Iller ed Eugenio, che nel frattempo si reca all'Amnesia per risolvere la questione con Bertozzi Luca, come riferisce esplicitamente a BLASCO (prog. nr. 2679 RIT 306/2012; prog. n. 2686 RIT 306/2012).

Alle 17.55 SERGIO Eugenio chiede a BLASCO se veramente ha concesso altri quindici giorni di tempo a Iller per far fronte al pagamento, e BLASCO risponde che quando Bertozzi gli ha fatto presente di avere 1600 euro lui e VALERIO gli avevano consigliato di accordarsi con SERGIO ed iniziare a rientrare del debito. SERGIO conferma di aver ricevuto una prima parte del denaro, con la promessa che in serata avrebbe avuto la restante parte (prog. nr. 2687 RIT 306/2012) . Dopo pochi minuti SERGIO fa presente che verso mezzanotte dovrà andare all'Amnesia per prendere gli ultimi soldi da Bertozzi, altrimenti gli staccherà la testa. BLASCO si dimostra stupito del fatto che non avesse ancora pagato e SERGIO spiega che è

riuscito a recuperare 1.900 euro, ciò che Luca aveva disponibili al momento, e che in tarda serata andrà a prendersi gli ultimi cinquecento euro (prog. nr. 2688 RIT 306/2012).
BLASCO racconta l'episodio a VALERIO ed i due ironizzano su quanto detto da Iller circa la dilazione di pagamento che gli avrebbero concesso (prog. nr. 2690 RIT 306/2012).
La mattina del 31.03.2012 BLASCO chiede ad Eugenio se Iller gli ha pagato, ottenendo risposta positiva (prog. nr. 2762 RIT 306/2012).
Alle 18.00 circa del 17.04.2012 BLASCO parla con SERGIO. Durante la conversazione questo dice che Iller gli ha richiesto la restituzione dell'assegno a garanzia dello suocero, detenuto ancora da BLASCO, il quale conferma che si tratta di un assegno in bianco, che potrà fargli avere senza problemi (prog. nr. 3389 RIT 306/2012).
Anche il 26.04.2012 BERTOZZI Luca informa BLASCO di aver bisogno di soldi entro la mattina seguente; BLASCO risponde che in serata proverà a passare dall'Amnesia e chiede se si è già rivolto ad Eugenio. Luca spiega che non ha risposto al telefono (prog. nr. 12508 RIT 2931/2011)
Prima di sentirsi con Luca, BLASCO contatta Eugenio che gli spiega che Luca sta provando a chiamare anche lui perché certamente vuole dei soldi (prog. nr. 3670 RIT 306/2012). In tarda serata SERGIO chiede a VALERIO di raggiungerlo all'Amnesia per parlare con BERTOZZI Luca (prog. n. 7275 RIT 308/2012).
In definitiva, la complessiva valutazione delle numerose intercettazioni dimostra come Bertozzi Iller, imprenditore in stato di difficoltà economica, e il figlio Luca Bertozzi si sono reiteratamente rivolti agli imputati, che operavano con ruoli assolutamente fungibili tra loro, per ottenere prestiti di denaro che venivano concessi dietro la consegna di assegni emessi in bianco a garanzia del prestito concesso.

8.1. le dichiarazioni delle persone offese, Bertozzi Iller e Bertozzi Luca
In dibattimento sono stati sentiti anche i due Bertozzi, Iller e Luca.
All'udienza del 7.10.2016 (pp. 177 ss.) Bertozzi Luca, figlio di Iller, ha riferito di conoscere i tre imputati perché erano conoscenti di suo padre, Bertozzi Iller, proprietario, insieme a lui, del locale Amnesia, sito in Reggio Emilia, la cui attività era cessata nel 2013.
Il padre aveva chiesto 2.000 euro in prestito agli imputati, denaro che veniva restituito nel termine di alcuni mesi. Il testimone ha aggiunto che Bertozzi Iller aveva chiesto a Giuseppe D'Errico, padre della sua compagna dell'epoca, di emettere un assegno (del valore di 2.000 euro) a titolo di garanzia per la restituzione di tale prestito. Per la restituzione non era stato pattuito, né venne pagato, alcun interesse. Il teste non ha saputo dire, dicendo di non ricordare, chi avesse materialmente elargito la somma di denaro e chi si fosse recato nel locale per restituire l'assegno dato loro in garanzia.
Vi fu un altra occasione in cui chiesero prestiti agli imputati, che però non si concretizzarono: *"Il secondo, infatti, non è stato concretizzato. Io ho chiesto, ho chiesto se ci prestavano altri duemila euro, ma hanno detto di no, quindi niente. Non è stato concretizzato il prestito, ecco"*.
BERTOZZI Iller è stato sentito alla stessa udienza del 7.10.2016 (pp. 187 ss.).
Il testimone ha riferito di conoscere i tre imputati. In particolare, aveva conosciuto VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio in carcere, essendo stato detenuto con loro nel periodo 1997-1998.

Nella sua attività di gestione, insieme al figlio, del locale Amnesia di Reggio Emilia, aveva chiesto un prestito di 2.000 euro a SERGIO, alla presenza di BLASCO Gaetano. Non ricorda, tuttavia, chi effettivamente gli avesse consegnato la somma di denaro. L'accordo prevedeva che a seguito della concessione del prestito, avrebbe consegnato a titolo di garanzia un assegno emesso dal padre della sua compagna dell'epoca. L'accordo non prevedeva alcuna restituzione di interessi che in effetti, ha detto il teste, non vennero mai corrisposti. Successivamente aveva chiesto un'altra somma di denaro in prestito a BLASCO o a SERGIO; tuttavia l'operazione non si era conclusa per mancanza di disponibilità del denaro. Su tale posizione il teste è rimasto anche di fronte alle contestazioni mossegli dal P.M. che, leggendogli quanto dichiarato nelle S.I.T. rese ai Carabinieri in data 18.5.2015, gli ha contestato che aveva riferito di avere ricevuto denaro in prestito in almeno due occasioni distinte. Ha infine precisato che gli imputati si recavano nel suo locale con una certa frequenza: in tali occasioni egli talvolta offriva loro le consumazioni o una parte delle stesse, per "sdebitarsi" e, in generale, per ringraziarli.

8.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Un significativo contributo per la ricostruzione della vicenda è stato fornito dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

Egli, all'udienza del 10.10.2017 ha dichiarato di conoscere Bertozzi Illet ed il figlio Luca ai quali aveva prestato, inizialmente 2.500 euro. Successivamente prestò altri denari, in continuazione (*"sì, si era partiti con 2.500 euro e poi sono stati sempre di più, in continuazione"*).

Con dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie il collaboratore ha confermato che i prestiti elargiti, per lungo tempo, ai Bertozzi – che erano ben consapevoli dell'appartenenza alla 'ndrangheta dei soggetti ai quali si erano rivolti - dagli imputati, avevano natura usuraria. A fronte dell'elargizione iniziale infatti essi dovevano restituire in dieci/quindici giorni il denaro capitale oltre ad una consistente somma a titolo di interessi. Ha inoltre tenuto ad evidenziare che, per la conoscenza che lui aveva dei fatti e delle persone coinvolte, i Bertozzi, in aula, avevano reso falsa testimonianza. Ha infine spiegato nel dettaglio come lui, BLASCO e SERGIOavessero formato un vero e proprio gruppo dedito anche, all'usura all'interno del quale i ruoli erano fungibili, anche se, in questo caso, era normalmente SERGIOad operare in prima persona. I soldi venivano poi reimpiegati in altra attività illecita, in specie la falsa fatturazione o utilizzati, all'occorrenza, da ciascuno dei tre. Ai Bertozzi gli imputati fornivano anche protezione dalle condotte disturbatrici di Arena Carmine.

Queste le parole del collaboratore:

"Che devo spiegare, avete visto in aula che sudavano, sia Luca che Iller. Niente, praticamente qua, signor Presidente, l'usura c'era tutta, l'Eugenio... tanto che ci sono un milione di telefonate, oltretutto non è che c'è poco da negare, è un dato di fatto, concreto, che si sviluppa in più occasioni ed anche nel tempo. Nei primi tempi ce ne siamo occupati io e BLASCO, con Eugenio. Poi, successivamente, poiché Eugenio gli mandava anche delle ragazze lì, che facevano le ballerine, tra virgolette, di danza del ventre, delle ragazze bielorusse, niente... frequentavano... cioè, ci frequentava maggiormente lui, io ci andavo ogni tanto. Siccome era un locale particolare, dove si fuma il narghilè, allora quando volevo

affascinare qualche ragazza la portavo volentieri lì, io avevo una suite imperiale, dove si poteva anche consumare.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, il tasso d'interesse nel capo d'imputazione non è precisato, lei più volte ha parlato di un tasso che normalmente applicavate, che era un tasso mensile. Anche in questa occasione era così?

IMPUTATO VALERIO – No. Era a spot. Lì, per dire, era a venti giorni. Per dire, su cinquemila euro, gli dai mille euro a venti giorni. A quindici giorni... tant'è che poi ironizzammo sul fatto che poi Eugenio aveva cominciato a farsi le subdazioni, prestazioni di... dei prestiti suoi, che lo sapevamo pure noi e quindi, a quel punto, faceva... a quindici giorni. Dava qualche giorno in più, per accattivarsi la simpatia, diciamo che l'operazione potesse essere fine ad Eugenio. Poi, erroneamente, il Bertozzi mi dice: Antonio, ma su un prolungamento di un momento, di una dazione... e a quel punto scoprimmo che Eugenio faceva pure qualcosa di... cavolate, ed interessava... tant'è che ci abbiamo ironizzato sopra, dicevamo: come, tu fai elargizione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei ha accennato al fatto che con Bertozzi ed Iller avete fatto un periodo di carcerazione, è corretto?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo emerse anche quando fu sentito il Bertozzi e mi pare che lui scontasse una pena per droga?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La mia domanda è: questi, Bertozzi Iller, padre e figlio, sapevano della vostra appartenenza alla criminalità organizzata, o no?

IMPUTATO VALERIO – Altro che, certo che sì.

PRESIDENTE – Lo sapevano come?

IMPUTATO VALERIO – Ma lui frequenta i calabresi, frequenta Luigi Spagnolo, lui tramite Luigi Spagnolo poi l'abbiamo... noi lo conoscevamo, è dal '90 che lo conosco, che facciamo droga e quant'altro. Poi è cresciuto suo figlio ed ha introdotto anche suo figlio nell'ambito dei locali notturni. Così. Li vendevano droga, facevano prostituzione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, VALERIO, il rapporto di Bertozzi era anche, oltre a questo usurario, che ci ha segnalato, era anche quello di un'offerta di protezione, cioè di evitare dei guai all'interno del locale?

IMPUTATO VALERIO – Sì, perché c'era (Silco) vicino e Arena Carmine che gli davano in continuazione fastidio. Tant'è che c'è una telefonata, quando Arena a Cartagena, che forza per entrare, mi chiama addirittura il (inc.) "Vedi che c'è Arena Carmine fuori che sta suonando, con delle ragazze". Tant'è che quando mi precipito lì, l'Arena capisce qualche cosa e se ne va e non si fa trovare sul posto. Arrivo lì e non c'era nessuno, non c'era l'Arena. Lui mi chiama da dentro il Cartagena.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, l'Amnesia, gestito da Bertozzi, è ancora esistente o ce n'è un altro?

IMPUTATO VALERIO – Oggi non esiste più lì dov'era, perché è stato poi incendiato quel locale lì. Oggi esiste in un altro posto, che si chiama... è sopra l'Eurospin ed è ufficialmente di un ragazzo che si chiama... Ciccio Muscullu lo chiamano, che poi, tra l'altro è il nipote di Eugenio, è il figlio di una sorella di Eugenio SERGIO. In verità il locale è dei SARCONE. E nell'Eurospin dei SARCONE.

PRESIDENTE – Mi faccia fare due chiarimenti su questa vicenda. Intanto vorrei sapere: lei, BLASCO Gaetano e SERGIO Eugenio eravate d'accordo, avevate fatto un gruppo per prestare denaro ad usura?
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PRESIDENTE – E sapevate, eravate tutti e tre...
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PRESIDENTE – I soldi, materialmente, chi li tirava fuori?
IMPUTATO VALERIO – Erano sempre soldi nostri, che ci arrivavano con (inc.).
PRESIDENTE – Soldi comuni?
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PRESIDENTE – Quanto erogavate, volta per volta?
IMPUTATO VALERIO – 5.000, 2.500, dipendeva da chi era la persona. Se era uno che non faceva movimentazioni alte di denaro, sui 2.500 ci dava 3.000 dopo dieci giorni, quindici giorni, a noi andava bene, erano 500 euro che entravano.
PRESIDENTE – Quindi voi davate 2.000, 3.000, 5.000 euro e dopo qualche giorno ne arrivavano .
IMPUTATO VALERIO – Dopo dieci giorni ne arrivavano...
PRESIDENTE – Se ne avevate prestati 5.000 ne arrivavano 6.000?
IMPUTATO VALERIO – Sì, 6.000 o 5.500. Andava a spot. Non era una cosa continua. Se erano 2.500 ci dava 3.000, quando erano 5 000 ci dava 6.000. Insomma, era questo qua, non c'era mai un tasso fisso.
PRESIDENTE – E comunque li restituiva in breve tempo, dieci giorni?
IMPUTATO VALERIO – Sì, dieci giorni, massimo quindici, signor Presidente. Tant'è che le ho detto che abbiamo ironizzato sul fatto che aveva dato quindici giorni e lui non ci aveva detto nulla, perché Iller, come dire, ci aveva detto: datemi un po' di soccorso, perché non riesco, in questi giorni...
PRESIDENTE – Perché avevano bisogno di denaro i Bertozzi, fresco?
IMPUTATO VALERIO – Avevano le loro cose da fare. Lui lavorava con la droga, aveva le donnine che facevano qualche prestazione, insomma aveva sempre bisogno di denaro: doveva pagare i fornitori, doveva pagare questo, l'affitto lo pago quello lo paga. Insomma, voglio dire...
PRESIDENTE – Questa storia per quanto tempo è andata avanti?
IMPUTATO VALERIO – Parecchio, è andata avanti per un annetto e rotti, signor Presidente. Adesso non mi ricordo bene, perché poi teneva tutte le fila Eugenio e io non mi occupavo più di Iller, dicevo: quando vengo qui, mi voglio solo divertire. Come dire, si prestava a stare in relax, a fumare il narghilè. Io non fumo, però mi piaceva stare lì, con la ragazzina...
PRESIDENTE – Iller a chi si rivolgeva, volta per volta: a lei, ad Eugenio, BLASCO?
IMPUTATO VALERIO – A me, ad Eugenio, era la stessa cosa. O a me, o a Eugenio, o a Gaetano BLASCO. Tant'è che poi le prime volte sono sempre fuori" e quindi cercavo sempre di... però li vedevo quasi sempre, perché spesso e volentieri andavano al narghilè, come le ho detto, signor Presidente, quando volevo un momento di relax andavo lì.
PRESIDENTE – Comunque qualche volta anche lei riceveva la richiesta di denaro e faceva l'accordo?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. Io li mandavo pure ad Eugenio e a BLASCO. Io lo rimbalzavo a loro.
PRESIDENTE – I soldi, gli utili li dividevate? Come funzionava tra voi?
IMPUTATO VALERIO – Sì, si reinvestivano. Finché non arrivava un gruzzoletto e poi, se c'era necessità, che avevo bisogno, ne pigliavo una parte. Sostanzialmente si metteva sempre nella falsa fatturazione. Io e BLASCO avevamo la (Biocugin), quindi investivamo su (Biocugin). Eugenio, invece, magari, se li spendeva diversamente, aveva una ragazzina e doveva mantenerla.

Le parole del collaboratore, apprezzabili per la loro spontaneità e neutralità, priva di qualsiasi esagerazione, descrivono in termini puntuali, precisi, coerenti e razionalmente credibili una attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi. Il racconto, inoltre, presenta una sua coerenza logica non solo interna ai fatti specifici ma anche in relazione al più ampio contesto dei rapporti e delle attività svolte dal gruppo BLASCO- VALERIO- SERGIO, che nel corso del processo è stato accertato operare sempre in sinergia, nello specifico campo delle estorsioni nonché in quello della falsa fatturazione (quest'ultimo in specie per quanto riguarda BLASCO e VALERIO). In ciò il racconto del VALERIO si lascia ulteriormente apprezzare per la sua complessiva coerenza 'sistematica". A ciò si aggiunge il contenuto delle intercettazioni telefoniche che danno indiscutibilmente conto di una attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi, negli esatti termini descritti dal collaboratore, le cui dichiarazioni in quelle telefonate trovano dunque un puntuale riscontro.

8.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
In ragione delle prove indicate deve dunque affermarsi la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati, essendo stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio che essi - che avevano costituito un vero e proprio gruppo operante anche nel settore delle usure - avevano in più occasioni prestato denari a Bertozzi Iller e Bertozzi Luca, titolare del locale Amnesia, pretendendo la restituzione del capitale e di esorbitanti interessi nel giro di pochissimi giorni (10/15). All'interno di questo gruppo i loro ruoli erano assolutamente fungibili, come dimostrato dalle telefonate captate e dalle parole del collaboratore, che danno conto di come i denari venissero chiesti, prestati, riconsegnati indifferentemente a ciascuno dei tre che si ritenevano, loro stessi, del tutto intercambiabili fra loro.
Le parole del collaboratore fondano la prova dell'usurarietà della pattuizione, già comunque evincibile, sia pure in termini maggiormente generici dal contenuto delle conversazioni telefoniche. Gli stessi periti contabili, procedendo al calcolo sulla base degli elementi emersi dalle conversazioni telefoniche e dalle testimonianze, hanno concluso affermando che il tasso di interesse applicato ammonta, addirittura, al 61%, certamente superiore rispetto ai tassi soglia legali all'epoca in vigore, dato avvalorato dalle dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio (cfr. pag 2316 e 2364).
Tutto ciò, preme sottolineare, nella piena consapevolezza delle persone offese di rivolgersi a soggetti facenti parte della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.
Sussistono le aggravanti contestate: gli imputati hanno commesso il fatto in danno dei Bertozzi che esercitavano, pacificamente, attività imprenditoriale, in quanto titolari e gestori di un locale notturno e costantemente bisognosi di denaro per fare fronte alle spese di

gestione. Il tenore delle conversazioni telefoniche e le dichiarazioni di VALERIO dimostrano la situazione di difficoltà economica del Bertozzi trovatosi così costretto ad accettare pattuizioni usurarie.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. in entrambe le sue manifestazioni.
Il Bertozzi si è rivolto agli imputati per avere denaro in prestito, nella piena consapevolezza, derivante dalla carcerazione patita insieme a loro anni prima, della loro appartenenza alla criminalità organizzata calabrese. Questa consapevolezza ha certamente sprigionato nel Bertozzi quella intimidazione derivante dalla fama criminale del gruppo, così come dimostrata dalla riverenza manifestata negli sviluppi della vicenda nei confronti dei suoi creditori e, soprattutto, dalla reticenza della testimonianza resa in dibattimento da padre e figlio, chiaro sintomo della paura e dell'assoggettamento di costoro alla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo 'ndranghetistico, ancora a distanza di anni.
Non solo.
Le dichiarazioni di VALERIO, conformi agli esiti dell'intero processo, hanno dimostrato come gli "utili" delle attività usurarie erano destinati non solo ad essere ripartiti fra i tre sodali, ma anche ad essere reimpiegati in attività illecite, in specie la falsa fatturazione, così garantendo, grazie al sistema di moltiplicazione degli affari svolti sistematicamente tra i partecipi, la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico la sua forza operativa e, conseguentemente, quella di intimidazione, in forza di un progressivo ed esponenziale aumento della percezione della stessa da parte dei consociati negli ambienti economici di riferimento.

Infine
Le prove hanno consentito di accertare dunque l'attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi che, invece, la hanno negata in radice nel corso di tutta la loro testimonianza. La farraginosità delle loro dichiarazioni e l'evidente contrasto con quanto emergente dalle conversazioni telefoniche nonché, da ultimo, con le parole del collaboratore di giustizia, che ha peraltro immediatamente riferito della falsità delle testimonianze da loro rese, descrivendo il contegno agitato e preoccupato dei testimoni, rappresentano, secondo il Tribunale indizi del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. Per queste ragioni si dispone la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale di Bologna affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Bertozzi Iller e Bertozzi Luca per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p.

9. CAPO 35

Estorsione in danno di Capone Paolo Antonio

Anche in questo caso la ricostruzione dei fatti passa, innanzitutto, attraverso la testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria e, in particolare del maresciallo Veroni, sentito all'udienza del 28.9.2016 (pag. 150 e ss).
Il teste ha riferito in merito alle indagini svolte sulla base delle conversazioni intercettate nel corso delle stesse in nessun modo contestate, nella loro ricostruzione, da nessuna delle parti.
Era stata infatti captata una serie di conversazioni telefoniche dalla quale, secondo l'accusa,

emergeva che VALERIO Antonio, in concorso con SICILIA Giovanni, stava commettendo un attività estorsiva ai danni di tale Capone Paolo Antonio.
Dalla telefonata registrata al progressivo n. 3079 del 21.03.2011, intercettata sull'utenza 3208941745 in uso a SICILIA Giovanni, ha spiegato il teste, si apprendeva che SICILIA Giovanni contattava Capone Paolo Antonio, per sollecitare alcuni pagamenti arretrati. Nella stessa conversazione Capone diceva di essere in difficoltà economiche e di avere pertanto bisogno che SICILIA lo mettesse in contatto con una persona di sua conoscenza, che organizzava operazioni che consentivano di reperire liquidità. Capone sperava che l'intercessione di SICILIA gli permettesse di pagare meno il prestito.
Dalla telefonata registrata al progressivo n. 3086 del 21.03.2011, si apprendeva che il SICILIA, dopo avere incontrato VALERIO Antonio, ricontattava Capone per comunicargli di non fargli fare una *"brutta figura"* con quella persona che organizzava le operazioni di cui alla conversazione precedente.
Dalla telefonata n. 7795 del 18.5.2011, intercorsa fra Capone e VALERIO Antonio, emergeva invece che il primo non aveva rispettato i termini della restituzione di quanto ricevuto da VALERIO, il quale insisteva per avere immediatamente i propri soldi. Capone riusciva ad ottenere una proroga fino al giorno successivo. Successivamente il Capone spariva, faceva perder. le sue tracce: dal Maggio al Settembre 2011 non vedeva né sentiva il VALERIO.
Si giungeva così al mese di settembre
Dalla conversazione registrata al prog. n. 22287 del 13.09.2011, intercorsa fra Capone e VALERIO, si apprendeva che Capone, in epoca precedente alla conversazione stessa, aveva casualmente incontrato VALERIO. Si era perciò impaurito ed era scappato. In tale prog. VALERIO si rivolgeva a Capone utilizzando espressioni minacciose: *"Gran cornuto... dove sei?... scappi?. . pezzo di merda..."*. *Capone cerca di giustificarsi: "Eh, scusa, sono andato via. Stavo discutendo con Giovanni". Però VALERIO dice che non si deve assolutamente permettere di scappare davanti a lui o di prenderlo in giro [...] altrimenti lui si sarebbe rivalso nei confronti dei suoi familiari..."Va bene, come vuoi, però non scappare, pezzo di merda. E mi sa che mi vado a scontare con tua moglie adesso.. vado a scontare con tua moglie adesso..."* (cfr. verbale udienza 28.9.2016).
A quel punto, ha spiegato il testimone, *"Capone cerca di giustificarsi e dice a VALERIO di lasciar stare la sua famiglia, che non c'entra niente, che la moglie non ha alcuna colpa e alcun ruolo nella vicenda: "Mia moglie non c'entra, lo sai"*. VALERIO rimaneva fermo sulla sua posizione.

9.1. Le dichiarazioni della persona offesa

In dibattimento è stata sentita anche la persona offesa, Capone Paolo Antonio (Verb. Ud. 14.10.2016, pp. 64 ss.).
Secondo quanto da lui dichiarato, nel corso dell'anno 2011, aveva chiesto ed ottenuto da VALERIO Antonio, suo conoscente, un prestito dell'importo di circa 500 euro. L'accordo prevedeva che Capone dovesse restituire nel più breve tempo possibile, circa un mese, la medesima somma ricevuta in prestito. L'accordo, insomma, non prevedeva, secondo il teste, interessi.
Essendo in ritardo nel pagamento, aveva ricevuto richieste di restituzione di quanto ricevuto.

Sulla vicenda relativa all'incontro casuale avuto con VALERIO il Capone ha dichiarato: *"Lo rividi dopo qualche mese per caso, che io ero fermo in un bar, al bar dei Mille. Lo vidi arrivare. Però io mi sentivo in difetto, in difficoltà, mi capisca, ero in ritardo di non so quanto, e sono andato via. Dopo ci siamo rivisti e l'accordo era che, per ventre pari a quella somma che mi aveva prestato, gli avrei fatto dei lavori. Lui aveva costituito delle case a Cavriago, delle villette a Cavriago e doveva mettere a posto l'area cortiliva, il giardino. Mi ha detto: Guarda, mi fai quel lavoro qua e siamo a posto con il prestito"*.
Nella ricostruzione della vicenda, il Capone ha negato di avere subito minacce da parte VALERIO ed ha affermato di essersi trasferito in Puglia presso i suoi parenti perché stava affrontando la separazione dalla moglie, non perché stesse scappando da lui. Il Capone non ha mutato le sue dichiarazioni, ribadendo di essersi recato in Puglia per motivi esclusivamente personali, nemmeno dopo le contestazioni mossegli dal Pubblico Ministero che, leggendo un passo di quanto dichiarato nel corso delle indagini agli inquirenti, gli ha contestato che in quella sede aveva riferito che: *"Allo scadere del termine VALERIO iniziò a pretendere i propri soldi ed in un'occasione mi telefonò con tono alterato, accusandomi di volermi prendere gioco di lui. Io cercai di prendere tempo e nel contempo provai a far perdere le tracce"*. *"E, approfittando della separazione, mi trasferii temporaneamente in Puglia da alcuni parenti"*). Nemmeno di fronte alla lettura di stralci del contenuto della intercettazione registrata al prog. n. 22287 del 13.9.2011 il Capone ha mutato la sua versione dei fatti, limitandosi a dire di non ricordare quella telefonata.
La restituzione del denaro, comunque, non avvenne poiché era intercorso un accordo fra lui e VALERIO, con la partecipazione anche di SCICILIA Giovanni, in base al quale Capone si impegnava a eseguire i lavori di giardinaggio nell'area cortiliva di alcune villette che VALERIO aveva in corso di costruzione. A questo accordo, poi, non si diede corso a causa dell'arresto di VALERIO: *"E insieme a Sicilia, in via Samoggia eravamo, se non ricordo male, davanti a un bar abbiamo preso un caffè, abbiamo pattuito quest'accordo, che era quello di mettere a posto il giardino, sistemare il giardino, l'area cortiliva di queste tre villette, che io non ho mai visto. Poi dopo lui è stato arrestato, io non sono mai stato più là"*.

9.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Sulla ricostruzione della vicenda è intervenuta, poi, la voce del collaboratore di giustizia VALERIO che, sentito sul punto, si è detto responsabile dei fatti contestati al capo 35, fornendone la ricostruzione e spiegando le ragioni del contegno tenuto in aula dal Capone nel corso della sua testimonianza.
All'udienza del 10.10.2017, il VALERIO ha infatti spiegato che fece un prestito di 250 euro a Capone: lo stesso era ben consapevole di non essere in grado di restituire tale somma, tant'è che continuava a temporeggiare, a prenderlo in giro, promettendogli che in futuro avrebbe pagato o che, comunque, avrebbe scontato il debito lavorando per lui. Capone invece non fece né una cosa né l'altra perché non si presentò quando VALERIO lo invitò a lavorare per lui. Poco dopo VALERIO e Sicilia incontrarono per caso Capone per strada. Quest'ultimo alla vista di VALERIO iniziò a scappare. VALERIO lo rincorse e gli disse "*ma perché scappi, pezzo di merda; alla fine dei conti ti ho dato dei soldi e scappi!*". VALERIO sapeva inoltre che la moglie di Capone lavorava, come barista, in un night club: è per questo che gli disse

che sarebbe andato a scontare il credito con sua moglie. Capone era dunque evidentemente impaurito, tant'è che anche in udienza ha negato l'evidenza ancora intimorito.

9.3 La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le dichiarazioni del collaboratore VALERIO, intrinsecamente coerenti, logiche e spontanee, trovano un solido riscontro nelle numerose conversazioni intercettate tra lui e Capone Paolo Antonio - siccome correttamente riferite dal Maresciallo Veroni ed incontestate nel loro contenuto - nel corso delle quali il primo insultava e minacciava duramente il secondo per fargli rispettare l'impegno economico assunto, prospettandogli anche di recarsi direttamente dalla sua famiglia.

In tale quadro probatorio il narrato della persona offesa perde, almeno nella parte in cui nega di avere subito minacce – non certo in relazione al prestito ricevuto e alla possibilità di ripagare il debito con lavori da svolgere per il VALERIO, confermati dallo steso collaboratore - la sua credibilità, essendo smentito dal contenuto oggettivo delle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e il VALERIO, prima, e dalle credibili dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, poi.

È dunque proprio grazie agli esiti della attività intercettiva, che riscontra le dichiarazioni autoaccusatorie del VALERIO, che deve dunque ritenersi dimostrata l'estorsione pluriaggravata commessa da VALERIO in danno di Capone.

Le gravi, esplicite e continue minacce rivolte a quest'ultimo e alla sua compagna per ottenere la restituzione di una somma minima, 250 euro, hanno cagionato nella persona offesa un vero e proprio stato di paura, tanto da costringerlo a scappare lontano da Reggio Emilia e a scegliere, a distanza di molti anni, di negare in dibattimento di avere subito minacce, così correndo deliberatamente il rischio, ritenuto minore rispetto a possibili ritorsioni da parte di VALERIO, di una incriminazione per falsa testimonianza. La prova dell'ingiustizia del profitto e dell'ingiustizia del danno (realizzatosi nell'accordo raggiunto in ordine all'esecuzione di lavori) si rinvengono nella grave forza intimidatoria della condotta che, del tutto esorbitante dalla minima pretesa (qualche centinaia di euro), rende quest'ultima del tutto illegittima dimostrando, allo stesso tempo, la volontà prevaricatrice dell'autore della condotta.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.. La potente forza di intimidazione della condotta e la profonda paura suscitata nella persona offesa, che ha deciso di scappare dal VALERIO senza sporgere alcuna denuncia alle Autorità competenti e, a distanza di anni, di mentire deliberatamente in dibattimento seppur sotto giuramento, dimostrano la sussistenza dell'aggravante in questione, quantomeno nella sua connotazione oggettiva, trattandosi di circostanze fattuali univocamente rivelatrici di una metodologia tipicamente mafiosa con cui la condotta è stata perpetrata ai danni del Capone.

Va dunque affermata la responsabilità di VALERIO Antonio per il reato di estorsione a lui contestato al capo 35 in esame.

Non altrettanto può dirsi del delitto di usura contestato in concorso, non avendo le prove dimostrato in alcun modo l'esistenza di un patto usurario, negato dal Capone in ciò non smentito nemmeno dal VALERIO, che ha fatto esclusivamente riferimento alla restituzione di un prestito di minima entità senza mai menzionare la pattuizione di interessi usurari.

Rispetto a tale reato va dunque pronunziata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

10. CAPO 43

Estorsione in danno di D'Urso Carmelo

La ricostruzione della attività di indagine è stata affidata alla testimonianza del Maresciallo Veroni (cfr. udienza 28.9.2016).

Dalla attività spionistica in corso, ha spiegato il teste, era emerso che alla fine di settembre del 2011 l'imprenditore calabrese ARCURI Rosario, per recuperare un credito stimato nell'ordine di 470.000 euro, nei confronti del siciliano D'Urso Carmelo, soggetto siciliano non meglio identificato, si era rivolto a MUTO Antonio cl. 1978, che a sua volta, nel rispetto delle dinamiche criminali, aveva investito della questione, VITI Francesco, corregionale del D'URSO e ritenuto anch'esso appartenente alla malavita organizzata siciliana: *".. diciamo che a fine settembre del 2011 vengono intercettate una serie di conversazioni telefoniche dalle quali... sostanzialmente cosa emerge?... emerge che ARCURI Rosario... un imprenditore calabrese domiciliato in provincia di Cremona... per recuperare un credito stimato nell'ordine di circa 470.000 euro nei confronti di D'Urso... 470.000 euro nei confronti di D'Urso Carmelo... un soggetto non identificato... si rivolge a MUTO Antonio classe 1978... il quale si appoggia a sua volta a VITI Francesco... un soggetto siciliano... affinché mandi degli emissari dal D'Urso per convincerlo a far fronte ai debiti... quindi qui abbiamo un aspetto importante.. perché ARCURI Rosario... soggetto calabrese... si rivolge a MUTO Antonio calabrese come lui... intraneo al gruppo criminale emiliano... lo stesso che avevamo visto creare il contatto iniziale tra Grande Aterì Nicolino e VALERIO Antonio quando abbiamo parlato questa mattina della convocazione fatta il giorno successivo alla propria scarcerazione.. e MUTO cosa fa?... trattandosi di D'Urso Carmelo... soggetto siciliano... si deve rivolgere a un omologo di quelle zone... quindi a un siciliano come lui... affinché intanto sia presente sul posto e possa esercitare una pressione più efficace nei confronti del D'Urso... ma poi soprattutto anche una forma di rispetto... di rispetto criminale... prima di adottare un provvedimento nei confronti di un soggetto proveniente da un'altra zona è comunque necessaria la legittimazione di un criminale di quella zona di provenienza... quindi abbiamo questo primo contatto che dimostra come in effetti subito gli uomini di VITI si siano messi a disposizione dei soggetti calabresi emiliani e abbiano talmente impaurito il D'Urso che si è dichiarato immediatamente disposto a rientrare del debito purché non venga toccata la propria famiglia... e quindi siamo al 24 settembre .. "* (cfr. Maresciallo Veroni udienza 28.9.2016).

Pur non essendo stata accertata l'appartenenza del VITI ad alcuna famiglia mafiosa, il suo ruolo di capo era desumibile, secondo la prospettazione d'accusa, dalle intercettazioni telefoniche: *".. diciamo che l'appartenenza diretta a una cosca non è stata accertata... però da come si relaziona e da una serie di conversazioni successive... in cui gli dirà... sto trattando un'analoga situazione anche per un imprenditore che si trova in una situazione simile ad ARCURI... si capisce che è un capo... ha un'autorità... ha una capacità di determinare. ."*, e soprattutto da alcuni elementi oggettivi, quali ad esempio la disponibilità di uomini, a cui affidare il compito di minacciare ed intimorire D'URSO: *".. infatti stavo per arrivare proprio alla conversazione in cui VITI chiede a MUTO Antonio di farsi carico di inviargli 500 euro per le spese di soggiorno sue e dei suoi ragazzi... soprattutto di predisporre... di far capire ad*

ARCURI che dovrò corrispondere un regalino ai suoi ragazzi ad operazione conclusa... questo ci fa capire che VITI si appoggia ad altri... lui stesso dice un regalino ai ragazzi... quindi ci porta a ritenere che si sia rivolto ad altre persone nei confronti delle quali ha evidentemente la capacità di determinare le operazioni... di determinare le condotte... come vedremo... a un certo punto D'Urso Carmelo si sente talmente tanto pressato che da una cabina di Giampilieri... in provincia di Messina... contatta MUTO e gli dice... questi non mi danno tregua. fa riferimento a più persone che si sono presentate e stanno facendo delle richieste esagerate... sono richieste esorbitanti... dice... e teme ritorsioni...". (cfr. Maresciallo Veroni udienza 28.9 2016)

Sulla base di queste premesse il Maresciallo Veroni, all'udienza del 28.9.2016 ha proceduto a ricostruire la vicenda sulla base delle conversazioni captate. Qui verranno riportate quelle indicate nel corso della testimonianza, correttamente lette dagli inquirenti ed in nessun modo contestate dalle parti:

- dalla conversazione registrata al prog. n. 13908 del 24.9.2011 RIT 1027/11, intercorsa fra MUTO Antonio cl. 78 e ARCURI Rosario, si apprende che MUTO Antonio classe 78 riferiva ad ARCURI Rosario che gli emissari di VITI Francesco si erano attivati per fare pressioni nei confronti del D'Urso. In particolare, MUTO riferisce che *Antonio - Che m'ha chiamato Carmelo e m'ha detto. "Guarda, io.. vi do tutti i soldi - Dice - Però, basta che non... non... non mi toccate la mia famiglia" "Non ti tocchiamo, tu dammi i soldi che noi non facciamo toccare niente"*

- nella telefonata registrata al prog. n 13947 del 25.9.2011 RIT 1027/11, VITI conferma a MUTO un appuntamento per il venerdì seguente a Bologna, nel corso del quale ARCURI avrebbe dovuto produrre la documentazione in suo possesso; VITI sollecita l'invio di 500 per far fronte alle spese di soggiorno in Emilia, e soprattutto evidenzia la necessità di preparare un regalo per i suoi ragazzi;

- dal prog. n. 13955 del 25.9.2011 RIT 1027/11, emerge che VITI invia un sms per comunicare i propri dati, necessari per l'invio del denaro, così fornendo dati utili per la sua identificazione. Ha spiegato il teste: *"... dopo qualche minuto VITI inoltra un SMS a MUTO con il quale gli comunica le proprie generalità e il numero di conto, rispondendo alla richiesta in tal senso che gli aveva fatto lo stesso MUTO nel corso della conversazione precedente. Questa prog. è la 13955, sempre del 25 settembre 2011, e il testo è: "Postepay;" con l'indicazione del numero di conto corrente "4023600442797926. Questi sono i numeri del conto corrente intestato a VITI Francesco, Messina, via D. Anfuso." Il messaggio si chiude così e consente l'identificazione di VITI Francesco.."*;

- dalla conversazione registrata al prog. 14427 del 29.9.2011 RIT 1027/11, ed effettuata da una cabina telefonica di Giampilieri, in provincia di Messina, si apprende che D'URSO chiama MUTO facendo espresso riferimento ad una situazione per lui oramai divenuta insostenibile a causa delle insistenti richieste cui è sottoposto dagli uomini di VITI; MUTO gli dice di non preoccuparsi, perché penserà lui a fare da garante. L'importanza della conversazione consiglia di riportarne uno stralcio:

Carmelo - Sì, adesso sì, un pochino meglio.
Antonio - Allora, guarda, Carmelo...
Carmelo - Eh.
Antonio - Senza... tu di... loro lo sanno. Noi, adesso, (inc. pronuncia affrettata) stiamo preparando tutti i documenti.
Carmelo - Sì, (inc. voci sovrapposte).
Antonio - (inc. pronuncia non chiara).
Carmelo - ...tutti i documenti così io riesco a capire,
perché (inc. voci sovrapposte).
Antonio - Sì, ci mancherebbe...
Carmelo - ...siamo arrivati ad altro, questi non mi danno tregua.
Antonio - No, no, no... tu fai così, guarda, tu...
Carmelo - Fammi una cortesia, (inc. voci sovrapposte).
Antonio - ...ma tu mi stai chiamando (inc. pronuncia affrettata) con lo scono... se mi chiamavi... se mi
chiami con il numero o se mi dici dove sei, io ti vengo a trovare. O vengo con loro... con questi amici...
Carmelo - (inc. voci sovrapposte).
Antonio - .. e ti portiamo tutte le fatture. Noi ti portiamo tutte le fatture.
Carmelo - ...ce le ho qua queste persone.
Antonio - Lo so, lo so, lo so che ce le hai qua.
Carmelo - Ce le ho qua. Perciò...
Antonio - Lo so, lo so.
Carmelo - Siccome sto trattando con loro, io ti pregherei solo di una cosa, la documentazione e di dirgli a 'ste persone... (inc. pronuncia affrettata) di non stringermi così, cioè... (inc. voci sovrapposte).
Antonio - No! Non ti preoccupare.
Carmelo - (inc. voci sovrapposte) io... io sto pa... sto avendo pure paura, no? Non... non lo so, (inc. voci sovrapposte).
Antonio - No! Non avere paura, non ti preoccupare.
Carmelo - Dico, (inc. voci sovrapposte).
Antonio - A posto. Ascolta, a noi ci interessi (fonetico), che tu... basta che hai capito il problema.
Carmelo - Sì, (inc. voci sovrapposte).
Antonio - E devi... ci devi dare i soldi, basta.
Carmelo - (inc. voci sovrapposte) problema, appunto... (inc. voci sovrapposte).
Antonio - Fai una cosa, digli che mi chiamano... che così li tranquillizzo anche io, fammi chiamare, dai.
Carmelo - (inc. voci sovrapposte), stasera li devo vedere, (inc. pronuncia non chiara) un attimino, perché guarda, veramente... (inc. voci sovrapposte).
Antonio - Ascolta, io ti dico una cosa, eh...
Carmelo - Cercare di fare il punto. (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Scusa, Carmelo? Io ti dico... siccome, io c'ho un po' di.. un po' di carte già in mano, no?
Carmelo - Si.
Antonio - Io ti dico 2 conti, sono 90.000 euro, di mio cugino Carlo, quello che lavorava a Bagnolo.
Carmelo - Eh, si.
Antonio - E quattrocentoses... settanta mila euro, sono tutto il totale di Arcuri, che gli ha fa... tutti i
lavori a tuo fratello Carmelo - Mh. Antonio - Sono tutte le carte scritte con tutte le fatture, hai capito?
Carmelo - Va bene,
Antonio - Quindi, non puoi... non puoi scappare.
Carmelo - Certo
Antonio - Comunque, io adesso... mi devono chiamare loro che... dobbiamo fissare un appuntamento, che gli devo dare tutti i documenti in mano, così te li portano, e poi prendiamo atto come pagare. Basta.
Carmelo - Va bene, eh . (inc. voci sovrapposte).
Antonio - L'importante che... l'importante che tu... capisci il problema e vedrai che se...
Carmelo - (inc. voci sovrapposte).
Antonio - ...se ci dai i soldi, loro non fanno niente.
Carmelo - Stai tranquillo, non (inc. voci sovrapposte).
Antonio - A po... noi siamo tranquillissimi.
Carmelo - (inc. pronuncia affrettata), eh, appunto, eh... (inc. voci sovrapposte).
Antonio - A posto Carmelo. Fammi chiamare poi stasera, dai.
Carmelo - Io stasera...
Antonio - Ti lascio una buona serata.
Carmelo - ...ti dovrei vedere, ciao.
Antonio - Ciao, ciao.

- prog. n. 15822 del 10.10.2011 RIT 1027/2011, nel corso della quale VITI comunica a MUTO di aver dovuto risolvere un problema analogo al suo, per un imprenditore messinese. La telefonata consente di apprendere anche che a D'URSO sono state prelevate con la forza due autovetture, anche se VITI vuole ottenere il pagamento del debito in contanti;

- prog. 16067 del 14.10.2011 RIT 1027/11, nel corso della quale **VITI** informa **MUTO** di aver recuperato metà dei soldi: "*... l'intervento di VITI e dei siciliani sortisce l'effetto sperato, perché il 14 ottobre del 2011 VITI comunica a MUTO di aver recuperato già metà dei soldi. VITI, recuperata la metà dei soldi, si impegna a salire a Reggio Emilia non appena avrà recuperato anche il resto del denaro...*"

- dalla conversazione registrata al prog. n. 16099 del 14.10.2011 RIT 1207/11, si apprende che VITI aveva completato il proprio lavoro: "*Allora, la cosa è conclusa, compare. Alle sette e mezza si sono concluse tutte le cose. Allora, io, eh... ci vediamo... perché loro... domani, io*

penso che partiranno, domani o domenica mattina partiranno. Se hanno i voli ora, partiranno. Lunedì, io sono da te. Antonio - Va bene"

- le conversazioni n. 16482 e 16491 del 19.10.2011 RIT 1027/11, dimostrano la presenza di VITI in Emilia, e consentono ai Carabinieri di Reggio Emilia di effettuare un servizio di OCP e documentare l'incontro tra VITI, MUTO ed ARCURI (oltre ad una quarta persona non identificata) nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Borgo Panigale. Ha riferito sul punto il teste "*... il 19 ottobre del 2011 VITI arriva in Emilia, tanto che MUTO informa ARCURI del suo arrivo, nel corso della conversazione 16482 del 19 ottobre 2011. Nell'occasione MUTO chiede ad ARCURI se si sia procurato la documentazione a supporto del presunto credito vantato. Questi risponde di non averla ancora ritirata, ma MUTO lo esorta a farlo al più presto, perché VITI ne ha bisogno, evidentemente per giustificare il proprio interessamento. Inizialmente i due prendono accordi per vedersi in serata, ma di fatto nel corso della mattinata MUTO arriva a Bologna insieme a VITI e si incontra con ARCURI, che gli consiglia di uscire dall'autostrada a Borgo Panigale e di percorrere la tangenziale fino all'uscita 11. L'incontro tra VITI, MUTO e ARCURI e un quarto soggetto non identificato viene documentato dai Carabinieri di Reggio Emilia in apposita annotazione di Polizia giudiziaria...*".

Il Maresciallo VERONI è stato risentito il 5.10.2016 in ordine alla identificazione della persona offesa D'Urso Carmelo.
Interrogato dai difensori ha spiegato che inizialmente D'URSO Carmelo era stato erroneamente identificato per un soggetto, risultato poi detenuto nel periodo in esame. Ne seguiva la modifica del capo di imputazione: "*... non è stato identificato... viene citato nelle conversazioni, ma non siamo riusciti ad addivenire all'identificazione certa, perché il soggetto che era stato identificato inizialmente dopo era... con il nominativo D'Urso Carmelo si era addivenuti a un'identificazione di un soggetto che poi era risultato detenuto nel momento in cui venne interrettata quella conversazione telefonica dalla cabina siciliana...*"
Ha inoltre specificato che dalle intercettazioni telefoniche non si evince l'attività lavorativa svolta dal D'Urso e neppure l'origine del credito vantato nei suoi confronti da ARCURI.

Sempre rispondendo alle domande dei difensori il teste ha riferito che:
- non venivano fatti accertamenti circa la permanenza o meno di D'Urso nel territorio dell'Emilia Romagna.
- non sa in cosa consista precisamente la documentazione che ARCURI avrebbe dovuto procurarsi e presentare a VITI, né la natura dei rapporti che legavano ARCURI e MUTO.
- non era stato verificato se il D'Urso possedesse due autovetture e se queste fossero state forzosamente prelevate.
- non era presente durante l'attività di O.C.P. effettuata in data 19.10.2011 al momento dell'incontro fra ARCURI, MUTO e VITI e, di conseguenza, non è in grado di riferire se il passaggio di denaro sia avvenuto proprio in quel momento.
- non sono stati accertati riscontri circa l'effettiva dazione di "regali" da parte di ARCURI agli uomini di VITI.

All'udienza del 14.10.2016, il luogotenente BENTIVOGLIO, ha ricostruito le attività compiute, soffermandosi sugli accertamenti svolti per identificare la persona offesa, spiegando come, partendo dalle generalità emerse dalle intercettazioni telefoniche, approfondendo le verifiche in banca dati, l'attenzione si era concentrata sul solo D'URSO Carmelo, avente contatti con Reggio Emilia: "*... captammo una serie di conversazioni sulla base delle quali ritenemmo che un imprenditore edile calabrese gravitante nella zona di Bologna, tale ARCURI Rosario, si era rivolto ad uno dei soggetti in quel contesto oggetto di intercettazione, che era MUTO Antonio classe 1978. Oggetto degli accordi fra queste due persone era un recupero crediti che doveva essere fatto nei riguardi di una persona avente generalità D'Urso Carmelo. Si parla di un credito di circa mezzo milione di euro che l'ARCURI vantava per dei lavori edili svolti a favore del D'Urso nei riguardi di questa persona. Poiché non era riuscito a rientrare, a ottenere il saldo delle proprie spettanze, si era rivolto al MUTO per cercare di recuperare questa somma di denaro. Dalle intercettazioni accertammo che il MUTO aveva attivato un gruppo di persone di origine siciliana per tentare di fare questo recupero nei pressi di D'Urso Carmelo. Fra queste persone interpellate per procedere al recupero, identificammo VITI Francesco e cristallizzammo tutta la vicenda sulla base delle intercettazioni svolte. Per quanto riguarda le generalità della persona offesa, noi in quel contesto acquisimmo solamente il dato relativo alle generalità, che era appunto D'Urso Carmelo, perché vennero pronunciate queste generalità nel corso di un colloquio telefonico proprio da questo personaggio, che si qualificò come tale in due conversazioni telefoniche fatte da una cabina pubblica della zona di Messina, del quartiere Giampilieri. Praticamente, in occasione di queste due telefonate fatte dal D'Urso Carmelo al MUTO Antonio, con fare accurato, lo esortava a far allentare la pressione degli incaricati al recupero crediti verso di lui e la sua famiglia, perché avrebbe ottemperato al da farsi. Circa l'identificazione di D'Urso Carmelo, abbiamo avuto delle difficoltà per il semplice fatto che, oltre questo nome e questo cognome, altro non avevamo, appunto perché le telefonate fatte da... le uniche due circostanze in cui era emersa la voce di questo soggetto erano provenienti da due cabine pubbliche, e quindi non avevamo altri elementi sulla base dei quali giungere alla sua identificazione. Quindi, partendo dal presupposto che di D'Urso Carmelo ce n'erano una miriade gravitanti nella zona di Messina, ritenemmo di individuarlo in un soggetto che aveva gravitato nel reggiano. Ma anche lì l'accertamento non diede esito positivo per il semplice fatto che in quel contesto temporale il D'Urso era detenuto, quella persona che noi ritenemmo potesse essere... In prima battuta noi eravamo convinti che quel D'Urso era poi la persona che aveva dei trascorsi in terra reggiana e che comunque avevamo segnalato nell'informativa... Aveva dei trascorsi, al pari del fratello, qui in Emilia nella zona di Casalgrande... Era stato domiciliato in periodo prossimo allo svolgimento dei fatti nella zona di Casalgrande...*"

Il luogotenente ha poi riferito in ordine al servizio di OCP svolto a Bologna in occasione dell'incontro tra VITI, MUTO ed ARCURI e pianificato sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche: "*... anche in questo caso diciamo che il servizio di OCP venne svolto sulla base delle intercettazioni telefoniche, perché accertammo, quanto meno acquisimmo la consapevolezza, da alcune conversazioni, che il recupero crediti era andato a buon fine. Quindi, a seguito del recupero di questa somma oggetto del contendere, fu*

concordato un incontro a Bologna nell'ottobre del 2011 tra VITI Francesco, MUTO Antonio ed ARCURI Rosario, che era l'imprenditore che vantava questo credito. Nell'occasione svolgemmo in via Toscana, a Bologna, un servizio di osservazione, nel corso del quale documentammo l'avvenuto incontro, con riproduzioni fotografiche, fra queste tre persone..."

Interrogato dai difensori, il teste ha riferito che:
- le generalità di D'Urso Carmelo venivano desunte da quanto dallo stesso soggetto detto nel corso di telefonate intercettate. In particolare: *"Ho qui le due telefonate che lui fa e lui dice che si chiama D'Urso Carmelo"*.
- la persona di VITI Francesco era stata identificata sulla base della corrispondenza della sua utenza telefonica.
- non sono state svolte attività di indagine per verificare l'esistenza del credito di 470.000 euro vantato da ARCURI.

10.1. Le dichiarazioni di D'Urso Carmelo

All'udienza del 1.8.2017, il teste D'Urso Carmelo, nato a Messina il 19.6.1964, ha negato di conoscere personalmente MUTO Antonio cl. 1978 *(".. io non ci ho mai parlato con MUTO Antonio...personalmente non ho mai parlato con MUTO Antonio.")*, ammettendo di aver condiviso con lui dei lavori, in un cantiere di Marano sul Panaro *(".. ho lavorato a Marano sul Panaro, perché all'epoca avevamo un appalto con la Tre Elle che praticamente stavamo facendo una costruzione appunto...")*, commissionato dalla Tre Elle, alla sua impresa individuale, alla quale era poi subentrata l'Internazionale Immobiliare SpA, costituita da suo fratello *("... la committenza era la Tre Elle, lo lavoravo con mio fratello, avevamo una ditta... Inizialmente il contratto ce l'avevo io come GECOS, che era una ditta individuale... Per fare tutto il lavoro, chiavi in mano praticamente; e poi abbiamo iniziato questi lavori sulla struttura e praticamente dopo l'abbiamo cambiato con l'Internazionale Immobiliare, perché io avendo una ditta individuale e essendoci tanti operai cioè a livello fiscale per me era diventato molto pesante; e poi praticamente mio fratello ha costituito una Spa, dove praticamente poi dopo si è fatto il contratto solo con la Tre Elle se l'è fatto l'Internazionale... Con questa nuova società e quindi io sono uscito, però sono rimasto sempre assunto dall'Internazionale a livello lavorativo, lo ho lavorato nei cantieri...)."*. Suo fratello, in corsa d'opera, aveva commissionato alcuni lavori ad ARCURI Rosario e MUTO Antonio: *"... dopodiché mio fratello ha conosciuto diciamo quest'ARCURI Rosario, dove gli abbiamo dato alcuni, parecchi lavori importanti da fare sempre lì su Marano, fra cui ARCURI gli ha fatto anche la casa a mio fratello che all'epoca mio fratello aveva preso una casa lì a Marano sul Panaro e ha fatto tutto il cantinato, ha fatto tutto, delle strutture sotto che gliele ha dati ad ARCURI ARCURI poi dopo so che ha dato la faccia vista e la tamponatura per la costruzione lì a Marano, conosceva questo Antonio MUTO che praticamente sono venuti in cantiere a lavorare e a fare tutte le tramezze. Questo è stato praticamente..."*.
ARCURI non era stato pagato, perché nel frattempo, a causa dell' inadempimento della Tre Elle, era fallita *("... so che poi alla fine cioè la ditta, la Tre Elle non è stata adempiente con l'Internazionale e praticamente i soldi mancavano e ci sono stati appunto questi problemi che loro avanzavano dei soldi, cioè per quanto riguarda i lavori che sotto stati fatti nel cantiere di Marano... ARCURI no assolutamente proprio, avanzava 30.000 euro solo dai lavori fatti a*

mio fratello... 30.000 solo per i lavori fatti nella casa di mio fratello, da quello che so io. E poi c'erano tutti i lavori nel cantiere che non so quantificare praticamente L'Internazionale è fallita nel 2008. È fallita perché praticamente avanzava i soldi dalla Tre Elle, che la Tre Elle è stata diciamo inadempiente e praticamente automaticamente è fallita, c'è stata un'istanza di fallimento di 9.000 euro che l'aveva fatto il Ristorante Moretti dove appunto mangiavano gli operai; e allora siccome noi eravamo in Svizzera per altri lavori, cioè non siamo stati avvisati dal fatto che c'era quest'istanza di fallimento e quindi non abbiamo potuto, mio fratello in questo caso, non io, cioè l'Internazionale non ha potuto presenziare all'udienza per fare un pagamento diciamo e praticamente è fallita e poi abbiamo saputo che era fallita questa Internazionale dal Tribunale di Padova, perché la sede ce l'aveva a Padova in via Monte Cimone..."). Ha quindi specificato che il fallimento della Tre ELLE risale al 2008, mentre i lavori risalivano al 2006/2007.

Il legale rappresentante della Internazionale Immobiliare era tale Orecchio Salvatore, un geometra che lavorava in cantiere. Successivamente il 98 % delle quote vennero intestate a Vitality, la società della compagna del fratello anche se la società continuava ad essere gestita materialmente da quest'ultimo.

VITI era un operaio che lavorava con loro, un concittadino di Messina assunto come autista e, poi, tuttofare di meccanica in cantiere.

D'URSO ha negato di aver ricevuto pressioni da parte di MUTO o di ARCURI o da VITI affinché venissero effettuati i pagamenti pendenti in capo alla Internazionale Immobiliare.

Ha quindi parlato del suo coinvolgimento nell'indagine Apogeo, e dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare (dal 14.9.2011 al 17.2.2013), per concorso esterno in associazione mafiosa.

DIFESA, AVV. VILLANI – Per sua conoscenza, Lei nel periodo antecedente al fallimento e nel periodo successivo al fallimento, ci sono stati pressioni o comunque richieste di pagamento nei suoi confronti, nei confronti di suo fratello, nei confronti del signor Orecchio da parte di persone per sollecitare il pagamento delle prestazioni di MUTO pure dell'altro collega a cui ha fatto riferimento?

TESTIMONE D'URSO – No che io sappia non c'è stato... Cioè io non ho avuto niente da parte di MUTO per quanto mi riguarda.

DIFESA, AVV. VILLANI – Da parte di ARCURI?

TESTIMONE D'URSO – No no.

DIFESA, AVV. VILLANI – Ne...

TESTIMONE D'URSO – No no, assolutamente.

DIFESA, AVV. VILLANI – VITI lo conosce Lei?

TESTIMONE D'URSO – VITI era un operaio che lavorava con noi, fra l'altro è anche paesano mio che è di Messina e praticamente l'avevamo assunto come diciamo autista e poi tuttofare di meccanica a livello di escavatore e camion, quello Praticamente stava attento agli escavatori e camion, guidava i camion, lavorava in cantiere.

DIFESA, AVV. VILLANI – Quindi VITI è un uomo di sua fiducia in buona sostanza? Era un uomo di sua fiducia?

TESTIMONE D'URSO – Sì, sì. Lo conosco, sì.

DIFESA, AVV. VILLANI – E Lei subito dopo il fallimento è stato contattato da VITI per sollecitare il pagamento in favore di altri soggetti? Lei e suo fratello o Orecchio?

TESTIMONE D'URSO – No, a livello di soldi no. Assolutamente, non avevano titolo di dirmi a me di fare...
DIFESA, AVV. VILLANI – Lei ha patito la custodia cautelare?
TESTIMONE D'URSO – Prego, non ho capito?
DIFESA, AVV. VILLANI – È stato arrestato per qualche procedimento?
TESTIMONE D'URSO – Sì, poi successivamente nel 2011 sono stato aggiunto da una custodia cautelare perché stavamo costruendo a Perugia e praticamente lì c'hanno fatto un blitz il 14 settembre del 2011, io mi trovavo in Svizzera, mi sono dovuto consegnare in Dogana e mi hanno portato direttamente in carcere a Capanne a Perugia e sono stato lì sette mesi in custodia cautelare, più altri dodici mesi in obbligo.
PRESIDENTE – Per che cosa ha avuto questa custodia?
TESTIMONE D'URSO – L'accusa è quella di riciclaggio, diciamo 416 esterno, aggravato dall'Art. 7, perché praticamente dice che, cioè praticamente che io ero insieme... cioè siamo stati arrestati diciassette persone.
PRESIDENTE – Concorso esterno in quale associazione?
TESTIMONE D'URSO – È una operazione che è stata svolta a Perugia, si chiama "Operazione Apogeo".
PRESIDENTE – Quale era l'associazione che Lei avrebbe favorito dall'esterno?
TESTIMONE D'URSO – Ma loro dicono che praticamente che è lì riciclaggio più che altro.
PRESIDENTE – Riciclaggio in favore di chi?
TESTIMONE D'URSO – A favore dei Casalesi.
PRESIDENTE – Dei Casalesi?
TESTIMONE D'URSO – Sì.
DIFESA, AVV. VILLANI – Da 14 settembre 2011 fino a quando è stato in carcere?
TESTIMONE D'URSO – Sono stato in carcere fino al 17 febbraio del 2013.
DIFESA, AVV. VILLANI – E ovviamente in questo periodo Lei non ha avuto contatti con VITI, con MUTO?
TESTIMONE D'URSO – Assolutamente, io ero AS, Alta Sicura a Civitavecchia e poi mi hanno trasferito.
DIFESA, AVV. VILLANI – Io ho finito con il teste, grazie.

D'Urso, pur non sapendo quantificare l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti da ARCURI nel cantiere di Marano sul Panaro, ha ribadito di essere a conoscenza del fatto che questi avesse maturato un credito nei confronti di suo fratello *". I lavori quelli là che, per quanto riguarda l'ammontare dei lavori che sono stati fatti sul cantiere so che ARCURI si è occupato tanto di fare tutti i tramezzi e i faccia vista e quant'altro, però io non so quantificare adesso la contabilità, perché effettivamente io non è che seguivo la contabilità. Stavo più sul cantiere e andavo in giro per portare la roba di qua e di là nei cantieri. Non so quantificare. So che c'era un debito, cioè praticamente perché ARCURI aveva fatto appunto in questa casa, una villetta praticamente l'aveva preso mio fratello, diciamo che voleva acquistarla, gli ha fatto dei lavori importanti sotto nel cantinato e praticamente poi non ha preso soldi. Questo lo so per certo. Poi per quanto riguarda il cantiere non so quantificare, cioè la somma se erano quattrocento, erano duecento, non lo so... "*.

10.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore

Sulla vicenda o, comunque, sui soggetti coinvolti nella stessa, hanno riferito anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.

Il primo, all'udienza del 12.10.2017, ha riferito di aver appreso da MUTO Antonio classe 1978 e da MUTO Luigi cl. 75 che essendo creditori di ARCURI Rosario, per questioni inerenti le false fatturazioni, gli avevano sottratto una Mercedes CLK del valore di 70000 euro; la macchina era il frutto di un recupero crediti che MUTO fece ai danni di ARCURI. Non ha saputo tuttavia specificare l'entità del debito e quale fosse la sua fonte;

"*.. a detta di MUTO Luigi e di MUTO Antonio, mi disse che prese una macchina, un CLK, adesso non mi ricordo come si chiama, un CLS, credo, però è una macchina che costa settanta, ottantamila euro. MUTO la recuperò, tramite questo soggetto ARCURI, che è di Cutro Quando gli vidi la macchina, ha fatto il recupero a Tavolone, che questo lo chiamano Tavolone, a questo ARCURI. Non siamo entrati nel dettaglio. Però mi disse che la macchina era frutto di quel recupero, che gli doveva dare dei soldi questo ARCURI e gli diede questa macchina. Che poi non so nemmeno se . ARCURI gliela diede a MUTO. Tacevano la questione delle false fatture, usura e robe varie, signor Presidente. Da quello si era creato... .*"

Alla successiva udienza del 17.10.2017, il collaboratore ha confermato che alla base del rapporto tra MUTO ed ARCURI, vi erano le false fatturazioni, poi sfociate in estorsione: "... *sono false assicurazioni che poi ha preteso dei soldi indietro e gli ha fatto l'estorsione ... è ARCURI, loro so che facevano prestito di denaro a ARCURI, di cui Luigi gli prese un CLS Mercedes...*"

Più puntuali sulla vicenda oggetto della imputazione sono invece le dichiarazioni rese dall'altro collaboratore, MUTO Salvatore.

Egli, all'udienza del *28.11.2017*, ha raccontato che suo cugino MUTO Antonio classe 1978, si era interessato per aiutare ARCURI Rosario, nei confronti del quale vantava un credito, a ricevere dei pagamenti da alcuni siciliani: *"ARCURI Rosario era il soggetto al quale mio cugino gli aveva fatto dei lavori... MUTO Antonio '78. Doveva dare i soldi del lavoro a mio cugino, lui doveva prenderli da altre persone, se non vado errato... non mi ricordo se erano siciliani o napoletani, ecco. Mio cugino gli stavano dando una mano a far si che recuperasse i soldi, in modo che si prendeva i suoi soldi, ecco...*" Alla base del rapporto vi erano delle operazioni di falsa fatturazione: *"poi lui entrò, perché era inadempiente, era uno di quelli che fu tirato in ballo per far sì che ci portava persone e imprese da farsi la fatturazione... .*"

MUTO ha aggiunto che il teste D'Urso era stato avvicinato dai suoi cugini per influenzare la sua deposizione. Ha infatti riferito che MUTO Antonio classe 1978, aveva detto al fratello Luigi, D'URSO Carmelo doveva essere avvicinato per condizionare la sua deposizione nell'ambito del processo AEMILIA, e questi si era rivolto ad ARCURI Rosario "... *fu avvicinato un certo D'Urso, fu mandato lui ad avvicinare questo D'Urso, per come doveva rispondere in aula... da MUTO Luigi '75 e da MUTO Antonio '78. Però, essendo MUTO Antonio '78, glielo aveva detto a MUTO Luigi '75...* ".

Analogamente, all'udienza del 14.12.2017, in sede di controesame, ha ribadito che suo cugino MUTO Antonio classe 1978, gli aveva confidato che tramite ARCURI Rosario, avevano fatto

pressioni nei confronti di D'URSO, per condizionare la sua testimonianza: "*... il teste era nella difesa di mio... interessava anche MUTO Antonio '78... quindi lui ne parlò con suo fratello MUTO Luigi '75 e MUTO Luigi glielo... si rivolse ad ARCURI quando lo conosceva... non so se prima o dopo, so che ne parlava mio cugino cosa stava facendo... me lo disse MUTO Antonio '78... quando venne in aula sapeva che... quello che doveva dire... avvocato io sono in carcere, lo so solo quello che mi ha detto mio cugino che quella persona quando doveva venire in aula, lui prima aveva detto a suo fratello di dirgli le cose..*".

MUTO Salvatore ha poi spiegato che ARCURI Rosario, per saldare il debito nei confronti dei MUTO, dai quali in passato aveva subito minacce, oltre a rendersi disponibile a creare il contatto con imprenditori, per alimentare il sistema delle false fatturazioni, aveva chiesto il loro aiuto per recuperare il credito da D'Urso: "*... ARCURI Rosario era persona che si fece dare una mano per recuperare i soldi suoi da quel D'Urso, non mi ricordo, poi però prima di... c'erano stati prima gli screzi e le diatribe con i miei parenti che ci furono anche liti tra ARCURI ed i miei parenti che dovevano avere questi soldi, fu pure minacciato ARCURI, Presidente. Alla fine ARCURI, per sottostare diciamo alle dipendenze dei miei parenti. ARCURI si fece... portava anche lui le imprese ai miei parenti in modo che facevano la fatturazione, così la parte che doveva andare ad ARCURI la prendevano i miei cugini e cominciavano a rientra e con il debito...* ."

Infine, all'udienza del 21.12.2017, rispondendo alle domande del collegio MUTO ha nuovamente ribadito che:

- ARCURI Rosario si era rivolto a suo cugino MUTO Antonio classe 1978, con il quale stava lavorando in un cantiere nella zona di Bologna, per recuperare del denaro da alcuni siciliani: "*. praticamente mio cugino fece... aveva a che fare con Rosario ARCURI, se non vado errato in un lavoro su Bologna e poi... non fece proprio lui, cioè mandò delle persone e lui faceva il fatto della fatturazione .. Rosario ARCURI ebbe da prendere soldi da questi siciliani, mi ricordo io... mio cugino si impegnò a far sì che ARCURI recuperasse i suoi soldi, in modo da dargli una mano e avrebbe dato i soldi a lui...* ;"
- ARCURI Rosario era stato minacciato dai MUTO e costretto ad assoggettarsi al loro volere, prestandosi ad eseguire triangolazioni finanziarie fittizie: "*andarono sotto casa... raccontato da loro, ecco andarono sotto casa e, se non vado errato, ci fu pure l'intervento anche dei carabinieri... tant'è vero che poi ARCURI Rosario, avendosi capito, si dovette piegare e dava l'agevolazione, sempre nella fatturazione falsa... diciamo si affidò a loro per il recupero di questi soldi e, in più, gli prospettarono il sistema della fatturazione e lui si prestò a portare persone da...* ;"
- i MUTO riuscirono a recuperare i soldi da D'URSO: "*... so che li hanno recuperati...*", grazie al coinvolgimento nella questione di appartenenti alla criminalità organizzata siciliana: "*... perché si andò, sempre tramite amici della 'ndrangheta, arrivarono a far sì che questi provvedessero al pagamento...*"*[...]*"*... come le ho detto, Presidente, se erano appartenenti a mafie diverse. lì si arrivava solo tramite dei vertici. Ai vertici si arrivava magari chiedendo, faccio l'esempio, ai Lobianco di Vibo Valentia e i Lobianco avevano amicizie con persone di Catania, faccio un esempio. Allora veniva mandata la notizia e questi si attivavano a portare il soggetto a dire: guarda che sono amici nostri, tu li devi pagare...*"

10.3. Le tesi difensive

Sulla base delle prove indicate le difese di MUTO Antonio, VITI Francesco e di ARCURI Rosario hanno invocato una pronuncia assolutoria deducendo:

1- l'insostenibilità dell'ipotesi accusatoria sull'accertato presupposto che la persona offesa, così come confermato dalla stessa in dibattimento, nel periodo in cui si sarebbe consumata l'estorsione ai suoi danni si trovava ristretta nelle patrie galere, in quanto raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito dell'indagine *Apogeo* con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, proprio per questo, l'accusa era stata costretta a modificare l'originaria costruzione del capo di imputazione, sostituendo all'indicazione della persona offesa individuata in D'Urso Carmelo nato a Messina il 19.6.1964, quella di D'Urso Carmelo, non meglio indentificato;

2- le telefonate dalle quali sarebbe dato evincere una condotta estorsiva altro non sarebbero se non il frutto di una condotta ingannatoria che lo stesso VITI, prendendosi gioco di ARCURI e di MUTO Antonio 78, avrebbe effettuato, direttamente o per interposta persona, all'indirizzo del MUTO per il proprio vantaggio personale, rappresentato quantomeno dalla richiesta di denaro per l'esecuzione del mandato estorsivo ricevuto pur senza averlo realmente portato a termine; del resto la telefonata fondamentale a sostegno dell'accusa è stata fatta da una cabina telefonica, proprio perché non potava averla fatta il D'Urso, a quella data detenuto in carcere;

3- l'assoluta carenza di indagini sui fatti costitutivi della fattispecie e su dati fattuali circostanzianti (l'identità della vittima, la fonte e l'entità del credito vantato dall'ARCURI, l'effettiva consegna del denaro il giorno dell'incontro dei tre estorsori, la natura dei documenti richiesti per il pagamento, l'effettivo pagamento del contributo che il VITI avrebbe richiesto per eseguire il mandato estorsivo, la prosecuzione delle telefonate oltre la data in cui l'estorsione si sarebbe consumata) contribuirebbe a dimostrare l'assoluta insostenibilità dell'accusa, che altro non sarebbe se non il frutto di suggestioni investigative indotte proprio dal comportamento decettivo del VITI ai danni degli altri due coimputati.

Sulla base di tale premesse il difensore di ARCURI Rosario, senza opposizione dei difensori di MUTO Antonio e di VITI Francesco, che ne hanno assecondato la linea difensiva, ha dato il consenso alla utilizzabilità dei brogliacci di tutte le telefonate intercettate sul RIT di MUTO Antonio, rilevanti per il capo di imputazione in esame, sostenendo che l'accusa avrebbe intenzionalmente selezionato solo quelle favorevoli alla sua prospettazione decidendo, scientemente, di tacere quelle che dimostrerebbero, invece, l'infondatezza della contestazione. La lettura complessiva dimostrerebbe infatti che il D'Urso sentito in aula, debitore di ARCURI, non poteva avere subito, come da lui dichiarato, alcuna minaccia per costringerlo a pagare l'ARCURI e che, dunque, tutta la vicenda era stata creata ad arte dal VITI per il suo vantaggio personale.

10.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Su espressa richiesta della difesa, dunque, il Collegio ha proceduto a leggere i brogliacci di tutte le telefonate rilevanti per la ricostruzione della vicenda contenute nel RIT di MUTO Antonio, confrontandola con il racconto offerto dal D'Urso in dibattimento.

Una prima lettura dei brogliacci lascia in effetti emergere profili di indubbia analogia tra quanto emergente dagli stessi ed il racconto svolto in aula da D'Urso Carmelo.
L'identità dei nomi di alcuni protagonisti, da quello della persona offesa - che ha riferito in aula di avere un fratello così come emerge dai brogliacci - a quello di VITI e di tale Orecchio (pure egli citato nei brogliacci), nonché l'identità dei luoghi, in specie il cantiere di Marano sul Panaro, indurrebbe in effetti, ad una prima valutazione superficiale, a ritenere che la vicenda riferita dal testimone D'Urso in aula sia proprio quella emergente dalle conversazioni telefoniche captate, ponendo il Collegio di fronte al dato, apparentemente insuperabile, che la presunta persona offesa non poteva avere subito la condotta estorsiva, né poteva avere fatto quella telefonata dalla cabina telefonica di Giampilieri in cui lamentava l'insostenibilità della situazione di fronte alle pressioni ricevute dal VITI e dai suoi uomini, in quanto pacificamente detenuto.
Questo primo approccio è tuttavia destinato a perdere la sua forza suggestiva di fronte ad una lettura più attenta al dettaglio e al confronto fra le due fonti probatorie.

Punto di partenza insuperabile sono le telefonate che attestano, tutte, nel loro complesso, un'azione estorsiva commessa ai danni di tale D'Urso Carmelo. In particolare, poi, quella sopra riportata, nel corso della quale costui fa mostra della gravità della situazione e dello stato di prostrazione in cui è caduto per effetto delle pressioni subite da VITI e dai suoi uomini, non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta. Ci si riferisce alla conversazione registrata al prog. n. 14427 RIT 1027/11, quella che era stata fatta dal D'Urso da una cabina telefonica di Giampilieri.
Si tratta di conversazioni effettive, i cui contenuti sono reali. Sebbene i difensori di ARCURI e di MUTO sostengano il contrario, nemmeno VITI, sarebbe a dire colui che avrebbe inscenato tutto ai danni degli altri due coimputati, ha introdotto nel processo simile ipotesi alternativa, comunque più favorevole rispetto al delitto di estorsione.
La effettività delle telefonate e dei suoi contenuti è poi riscontrata dal servizio di O.C.P. in cui viene accertato l'incontro programmato tra gli attori della vicenda, con ciò contribuendo ad escludere l'ipotesi difensiva, essendo del tutto inverosimile che il VITI si sia mosso dalla Sicilia senza una reale ragione o senza un sostanzioso vantaggio legato ad una effettiva e concreta attività (illecita).
Da questa premessa occorre muoversi, evidenziando che dalle telefonate effettivamente svolte si ricavano alcuni dati insuperabili:
a) ARCURI vanta effettivamente un credito nei confronti di un tale D'Urso Carmelo, suo debitore.
b) ARCURI si rivolge a MUTO il quale e opera come intermediario tra il primo e VITI;
c) D'Urso Carmelo ha subito effettive gravi intimidazioni tanto da dover contattare MUTO per chiedere l'allentamento delle pressioni, ottenendo rassicurazioni in tale senso dal suo interlocutore.
d) i tre imputati si incontrano nei pressi di Bologna allorquando era stato comunicato da VITI il buon esito dell'azione estorsiva.

In questi punti mal si inserisce, anzi, non può inserirsi il racconto effettuato in aula dal teste D'Urso Carmelo, che, al di là dell'omonimia e delle analogie tra la vicenda in esame e quella da lui raccontata, non può avere riferito, con quest'ultima, il rapporto debito-credito oggetto dell'estorsione contestata al capo di imputazione *de quo*.
Il suo racconto, quand'anche ritenuto veritiero, si riferisce ad un lavoro svolto nel 2006 in un cantiere di Marano sul Panaro, un subappalto avuto dalla società Tre Elle (subappalto prima ottenuto dalla sua ditta individuale poi proseguito con la società costituita dal fratello, la Internazionale Immobiliare della quale Orecchio era legale rappresentante). In quel cantiere avevano lavorato ARCURI Rosario, al quale il fratello aveva dato importanti lavori da fare per importi consistenti, nonché MUTO Antonio, incaricato di fare tutte le tramezze. VITI era un suo dipendente, un autista *factotum*, un uomo di sua fiducia. A causa dell'inadempimento della Tre Elle, fallì la società Immobiliare del fratello che non fu in grado di pagare né lui, né ARCURI né MUTO.
Sostenere che l'estorsione sia stata fatta da uno dei creditori, ARCURI, mandando l'altro creditore per il recupero estorsivo del credito altrui disinteressandosi completamente del proprio è ipotesi davvero razionalmente poco credibile. VITI, poi, da uomo di fiducia del D'Urso sarebbe divenuto il suo aguzzino.
Insomma, al di là della analogie e delle suggestioni, il teste D'Urso ha raccontato in aula una storia diversa da quella oggetto del capo di imputazione; prova ne sia anche il fatto che il credito riferito dal teste risale al 2006/2007, ossia a 4/5 anni prima della consumazione del delitto. Insomma un credito diverso, non potendosi ipotizzare che coloro che agiscono con tale determinazione per il recupero di una somma di denaro così ingente (oltre 400.000 euro) lascino trascorrere addirittura anni di tempo.
Le analogie non devono stupire. Questo processo è la dimostrazione (essendo per altro notorio) che le omonimie sono fenomeni tutt'affatto che rari. Nulla vieta, poi, che dopo il 2006 ci siano stati altri cantieri a Marano sul Panaro, dove il D'Urso Carmelo, persona offesa della estorsione, può avere lavorato divenendo debitore di ARCURI. L'origine del credito, pur non accertata è irrilevante ai fini dell'estorsione, così come l'esatta identità della persona offesa che non costituisce, ovviamente, un elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere la vittima rimasta ignota. (cfr. cass. n. 48421/2013).
Quanto ad Orecchio, poi, di lui non si sa nulla, ma niente vieta che questi, geometra o prestanome, abbia avuto interessi in altro cantiere nel 2010.
In conclusione, l'inconciliabilità storica e l'irrazionalità logica del racconto svolto dal teste D'Urso Carmelo rispetto ai dati oggettivi emergenti dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano, sul piano oggettivo, un'azione estorsiva del 2010, conducono a ritenere che il D'Urso Carmelo venuto a testimoniare in aula, e detenuto al momento della estorsione, non è la reale persona offesa dell'estorsione e che il credito vantato nei suoi confronti da parte di ARCURI Rosario non è quello oggetto della estorsione contestata al presente capo di imputazione. Le analogie tra nomi e luoghi sono razionalmente spiegabili alla luce del notorio (così come dimostrato più volte nel presente processo) e, comunque, non valgono a togliere la forza probatoria emergente dal dato oggettivo delle intercettazioni, nemmeno contestato dal

VITI che, unico, avrebbe potuto fornire alle stesse una spiegazione lecita alternativa a quella d'accusa.

Su queste conclusioni si inseriscono i racconti offerti dai collaboratori di giustizia che, in misura più o meno diretta, hanno contribuito a spiegare quanto realmente accaduto.
Entrambi, riscontrandosi fra loro con dichiarazioni precise, indipendenti e connotate da aspetti di specificità reciproca, hanno evidenziato i rapporti intercorrenti tra MUTO Antonio e ARCURI Rosario (detto Tavolone):
a) ARCURI era debitore del primo;
b) ARCURI venne sottoposto a minacce per fare fronte al suo debito, tanto che fu costretto a cedere alla richiesta di entrare nel giro della falsa fatturazione e procurare nuovi imprenditori per agevolare e incrementare quella attività.
c) per onorare il suo debito venne anche spogliato di un'automobile, una Mercedes CLS.

Sulla base di queste premesse l'ARCURI, certamente non estraneo all'ambiente criminale, da estorto diviene estorsore, secondo uno schema non nuovo a questo processo (si veda, significativamente, la figura di DI VIA Francesco).
L'analogia dell'evoluzione di questa tipologia di situazioni e la sua razionale credibilità contribuisce a rafforzare il giudizio di attendibilità dei collaboratori sul punto.
Resta, in ogni caso, che la parte del racconto offerto da MUTO Salvatore relative alla condotta estorsiva contestata trova un formidabile riscontro nelle conversazioni telefoniche indicate, dimostrative di un'azione estorsiva commessa di concerto da MUTO e VITI su mandato dell'ARCURI.

E così:
a) Dovendo onorare il suo debito e sapendo di essere creditore di tale D'Urso Carmelo, ARCURI si era rivolto a MUTO Antonio, suo creditore e di cui conosceva il prestigio criminale, affinchè lo aiutasse al suo recupero credito con la promessa che, una volta ottenuti i suoi soldi dal D'Urso, avrebbe pagato il proprio debito;
b) MUTO Antonio, nel rispetto delle dinamiche criminali, e sapendo che D'Urso era soggetto Siciliano, si era rivolto alla criminalità organizzata Siciliana, impersonata dal VITI che ben sapeva come agire, per essere dedito a quelle azioni estorsive e potendo contare su uomini e mezzi sul territorio siciliano;
c) Grazie al VITI e alla intermediazione di MUTO Antonio, ARCURI ottenne i suoi denari, riuscendo così ad onorare il suo debito nei confronti di MUTO.
A questo punto il cerchio si chiude: l'estorsione, già emergente dalle conversazioni telefoniche, trova ulteriore fonte di prova nel narrato dei collaboratori (in particolare quello di MUTO Salvatore), che hanno permesso di disvelare le ragioni sottostanti all'azione estorsiva, spiegarne razionalmente la dinamica (sviluppatasi secondo schemi tipici di contesti mafiosi) e mettere la pietra definitiva sul tentativo di confondere le acque sulla base della testimonianza di D'Urso Carmelo, soggetto distinto, per le ragioni sopra enucleate, dalla reale persona offesa e il cui racconto è, dunque, neutro, rispetto alla ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione.

Va dunque affermata la penale responsabilità dei tre imputati per il reato loro ascritto.
Il mandato estorsivo conferito da ARCURI Rosario al VITI, per il tramite di MUTO Antonio e le seguenti gravi e pressanti minacce subite da D'Urso Carmelo (allo stato non identificato) e l'esborso patrimoniale (dimostrato dalle conversazioni telefoniche, dall'incontro accertato fra i tre, e dalle dichiarazioni di MUTO Salvatore) conseguente a quelle intollerabili ed esorbitanti minacce, integrano il delitto di estorsione consumata, atteso che il pagamento è stato effettuato per effetto di una condotta così gravemente intimidatoria da rendere palese la volontà prevaricatrice e l'ingiustizia del profitto ottenuto con una vera e propria spoliazione forzosa della vittima.

Sussiste la contestata aggravante di cui al comma 2 dell'art. 629 c.p. in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., essendo principio oramai invalso in giurisprudenza quello per cui la aggravante *de qua* sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. n. 32412/2010). Si tratta inoltre di soggetti facenti parte di associazioni di stampo mafioso (MUTO Antonio e VITI Francesco).
Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n ! c.p.
L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
La gravissima carica intimidatoria sottesa alle condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente riconducibile a coloro che appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo. La metodologia mafiosa qui, poi, è messa ancor più in risalto dall'essere il frutto della azione corale di soggetti appartenenti a due diverse associazioni mafiose, circostanza che certamente ha rafforzato considerevolmente la capacità di intimidazione della azione estorsiva.

Deve infine essere disposta la trasmissione alla Procura Distrettuale della Repubblica della notizia di reato, relativa alle iniziative adottate da MUTO Antonio classe 1978 e Muto Luigi per condizionare la deposizione di D'Urso Carmelo.

11. CAPO 48

Estorsione in danno di GENTILE Domenico

Dalla attività di intercettazione telefonica in corso, era emersa l'esistenza di un credito che il gruppo BLASCO, VALERIO e SERGIO vantava nei confronti di GENTILE Domenico, riconducibile al mancato pagamento di una copertura di legno eseguita in un cantiere, commissionata dalla Rugen, la società per la quale GENTILE Domenico svolgeva il ruolo di rappresentante, e di proprietà dello zio di GENTILE Domenico, Caccia Emilio, e della madre.
Sugli esiti della attività spionistica ha riferito il Maresciallo Veroni Emilio all'udienza del 30.9.2016, indicando le intercettazioni fondamentali elencate, poi, nella loro totalità (ed alle

quali si farà qui immediato riferimento) nell'allegato prodotto all'udienza del 7.10.2016 (cfr. allegato 6. n. 11)

Ha dunque spiegato il teste, in termini generali, che l'attività di intercettazione nei confronti di BLASCO era stata attivata nel novembre del 2011 e lasciava emergere il susseguirsi di contatti tra BLASCO e i fratelli GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, relativi alla movimentazione di assegni. Da questi contatti, durati per mesi, era insorto uno scontro tra BLASCO e GENTILE, per la cui risoluzione era stato coinvolto il DILETTO e, quindi, RIILLO Francesco, a sua volta coinvolto dal GENTILE in virtù di pregresse vicende sempre inerenti rapporti lavorativi.

Dai contatti era emerso, inoltre, che il 22.3.2012 si era tenuta una prima riunione organizzata da SARCONE Nicolino alla quale avevano partecipato RIILLO (che si era presentato come garante per GENTILE) e BLASCO (che si era fatto accompagnare da VALERIO e SERGIO).

Questo momento segnava l'intervento di SARCONE e di BOLOGNINO, ai quali il BLASCO si era rivolto per risolvere i problemi per il pagamento da parte di GENTILE, chiedendo di rintracciare RIILLO. In occasione di un secondo incontro, RIILLO aveva poi promesso a BLASCO di farsi carico del pagamento del tetto per GENTILE, aggiungendo ulteriori 16.000 euro con ulteriori trattative tra RIILLO e BLASCO

11.1 Le intercettazioni

Fatta questa premessa in termini generali, il Maresciallo Veroni ha citato, nel corso della sua testimonianza, una serie di conversazioni rilevanti alle quali si aggiungono quelle indicate in elenco incontestate nel loro contenuto e oggetto di ascolto da parte del Tribunale. Sulla base delle stesse è così ricostruibile la vicenda.

Alle 08.50 del 28.11.2011 BLASCO invita VALERIO a raggiungerlo perchè devono recarsi dai debitori, ivi compreso GENTILE Domenico, che deve dargli un assegno a garanzia (prog. n. 618 del 28 novembre del 2011 RIT 2931/11).

Nel corso della mattinata BLASCO sollecita la consegna dell'assegno a GENTILE, dicendogli di doverlo anticipare in banca per ottenere della liquidità; GENTILE si giustifica dicendo che fino a quando non fossero rientrati tutti gli assegni che ha già emesso, la banca non gli concederà nuovi blocchetti, e quindi non potrà fargli altri assegni (prog. n. 672 del 28 novembre 2011 RIT 2931/11).

La mattina del 29.11.2011 BLASCO avvisa GENTILE che per l'indomani è fissato un incontro nel suo capannone con i ragazzi che hanno lavorato per conto suo sul cantiere di GENTILE, al fine di risolvere la questione dei pagamenti, e gli dice di non preoccuparsi perchè si tratterà di un incontro tranquillo (prog. n.799 del 29 novembre 2011 RIT 2931/11).

Gli inquirenti documentavano i contatti tra BLASCO e gli operai che avevano lavorato su quel cantiere e la convocazione per il luogo dell'appuntamento (emersa dalle conversazioni 799, 878 e 933 del 29.11.2011 e del 30.11.2011 RIT 2931/11). La mattina del 30.11.2011 BLASCO confida a BAACHAOUI KARIMA che GENTILE ed i fratelli MARTINO dovranno portargli dei soldi (prog. n. 949 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Alle 15.45 BAACHAOUI KARIMA avvisa BLASCO dell'arrivo delle persone: BLASCO rappresenta che sta arrivando e le dice di non farli entrare in ufficio (prog. n. 1024 e 1029 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Alle 9.40 del 1.12.2011 BLASCO chiede a GENTILE di fargli un assegno,

anche post datato, da versare in banca per potere ottenere liquidità: questi lo invita a contattare la sorella Sandra (prog. 1112 del 1.12.2011 RIT 2931/11).
Alle 10.20 del 20.12.2011 BLASCO dice a GENTILE Sandra di essere riuscito a bloccare in banca l'assegno da 10.000 euro che lei gli aveva dato in precedenza a garanzia, per il quale non vi era la prevista copertura; i due si lasciano con l'intesa che la donna verifichi entro mezzogiorno la disponibilità di contanti da prelevare in banca per poter poi affrontare il pagamento (prog. n. 3462 del 20 dicembre 2011 RIT 2931/11). BLASCO spiega quindi a BAACHAOUI KARIMA che l'assegno di 10.000 euro che è in scadenza deve essere ritirato poiché già depositato in banca, e che gli daranno due assegni da versare il giorno dopo (prog. n. 3475 del 20 dicembre 2011 RIT 2931/11).
L'indomani BAACHAOUI KARIMA chiede a BLASCO se potrà versare l'assegno, e questi gli risponde di prendere contatti diretti con Sandra, perchè probabilmente avevano studiato un'operazione diversa per risolvere il problema dell'assegno da 10.000 euro. (prog. n. 3572 del 21 dicembre del 2011 RIT 2931/11).
Alle 13.40 GENTILE Sandra contatta BLASCO, il quale le conferma di essere riuscito a tenere fermo l'assegno, come le aveva promesso, e che poi la farà chiamare da BAACHAOUI KARIMA, con la quale definiranno, nel dettaglio, l'operazione che dovranno eseguire per sistemare la questione. Sandra chiede tempo per trovare i soldi per coprire il titolo e BLASCO sottolinea di aver urgentemente bisogno di un assegno da versare (prog. n. 3609 del 21.12.2011 RIT 2931/11).
Alle 16.30 del 22.12.2011 BLASCO informa BAACHAOUI KARIMA di aver ricevuto i due assegni in sostituzione e che domani potranno versarli in banca (prog. n. 3743 del 22 dicembre 2011 RIT 2931/11).
Alle 9.40 del 3 gennaio 2012, GENTILE Sandra ricorda a BLASCO di non porre all'incasso l'assegno che scade il 5 gennaio. BLASCO inizialmente pensa che la donna si riferisca ad un assegno da 5.000 euro che gli aveva dato suo fratello Domenico e sostiene che, in realtà, Domenico si era impegnato a pagarlo. Sandra capisce che BLASCO ha frainteso e gli dice che per quello da 5.000 euro non ci saranno problemi e che verrà pagato, mentre lei si riferiva a quello da 12.762 euro, datato 5 gennaio, che dovranno sostituire con un altro assegno e posticipare la scadenza poichè non hanno la disponibilità per poterlo pagare. Sandra chiede anche un aiuto per superare le difficoltà economiche e BLASCO le fa presente che fino a quel momento aveva rimesso troppi soldi per cui avrebbero dovuto farsi carico dei loro debiti (prog. n. 4610 del 3 gennaio 2012 RIT 2369/12).
La mattina seguente Sandra chiama BLASCO e gli dice che si è verificato un errore nella compilazione. BLASCO capendo di trovarsi di fronte ad un ulteriore tentativo da parte della donna di prendere ulteriore tempo, le ordina di pagare l'assegno e di fronte ai tentativi di giustificazione di Sandra, minaccia esplicitamente di farla protestare (prog. n. 4677 del 4 gennaio 2012 RIT 2369/12).
Sandra convince BLASCO a darle il recapito della banca per parlare con il direttore (prog. n. 4677 del 4.1.2012 RIT 2931/11). BLASCO, oltre a fornirle il numero della filiale BNL di Reggio Emilia, suggerisce cosa dire alla cassiera (prog. n. 4678 del 4.1.2012 RIT 2931/11). Dopo due ore BLASCO spiega che in banca hanno consigliato di versare un assegno circolare, una volta incassato il quale potranno annullare quello "sbagliato" (prog. n. 4687 del 4.1.2012 RIT 2931/11).

Alle 11.30 del 14.1.2012 GENTILE chiede la restituzione dell'assegno annullato per portarlo in banca e farsi consegnare un nuovo blocchetto: BLASCO risponde di potergliene dare solo uno, perché quello da 5.000 euro non è ancora arrivato (prog. 5043 del 5.1.2012 RIT 2931/11).
Il 23.1.2012 BLASCO chiede a BAACHAOUI KARIMA di verificare se sul conto dell'ANPA COSTRUZIONI siano stati accreditati gli assegni circolari da 7.380 euro di Rizzo (Errepi Costruzioni) e da 5.000 euro di GENTILE (prog. 5546 del 23.1.2012 RIT 2931/11).
Alle 8.45 del 2.2.2012 BLASCO chiede a BAACHAOUI KARIMA di "tirare fuori" l'assegno di GENTILE perchè tra venti minuti sarebbe arrivato in ufficio (prog. 6166 del 2.2.2012 RIT 2931/11), poi spiega a Sandra che ha tempo fino al 10 febbraio per evitare la chiusura del conto corrente (prog. 6176 del 2.2.2012 RIT 2269/11).
Alle 9.55 del 6.2.2012 Sandra chiede un appuntamento a BLASCO, il quale dice che si sta recando in posta per aprire un conto corrente e ha chiesto alla direttrice della banca di tenere fermo il suo assegno fino a domani: i due si accordano per risentirsi nel pomeriggio (prog. n. 6334 del 6.2.2012 RIT 2931/11). BLASCO chiama per accertarsi che sia stato pagato l'assegno da 5.000 euro e Sandra risponde che secondo Domenico alla banca servono tre giorni per verificare le firme e non crede alla rassicurazioni di Sandra (prog. n. 6363 del 6.2.2012 RIT 2931/11).
La mattina successiva BLASCO incontra Domenico, riferendolo a BAACHAOUI KARIMA (prog. n. 6384 del 7.2.2012 RIT 2931/11) e a Sandra (prog. n. 6396 del 7.2.2012 RIT 2931/11). Successivamente SARCONE chiama BLASCO informandosi circa i suoi rapporti con Domenico. BLASCO spiega di essersi appena visto con costui che gli aveva confermato il pagamento dell'assegno da 5.000 euro, avendo invece spostato di altri dieci giorni la scadenza di quello da 25.000 euro (prog. 6410 del 7.2.2012 RIT 2931/11).
Nel pomeriggio Sandra chiede a BLASCO se suo fratello gli abbia lasciato l'assegno da spostare in avanti; BLASCO risponde in senso negativo, precisando che gli ha detto di accordarsi con lei; Sandra domanda quando potranno vedersi per risolvere il problema e Gaetano spiega che domani andrà in banca a parlare con la direttrice, ma fino a quando non otterrà il pagamento dell'assegno, non potrà farsi restituire quello precedente (prog. n 6434 del 7.2.2012 RIT 2931/11).
Alle 10.15 del 8.2.2012 Sandra chiama BLASCO temendo che venga protestato l'assegno versato in banca; lui la rassicura dicendo che la direttrice ha promesso di tenerlo fermo fino al 10 febbraio, ma ha bisogno che arrivi il pagamento del precedente titolo (prog. n. 6475 del 8.2.2012 – RIT 2931/11).
Alle 9.00 del 10.2.2012 BLASCO convoca GENTILE presso la BNL di Reggio Emilia, dove si fa raggiungere da VALERIO e BAACHAOUI KARIMA (prog. nn. 35, 38, 39 e 40 del 10.2.2012 RIT 306/12). Alle 11.50 GENTILE dice a BLASCO che l'assegno è stato pagato e BLASCO promette di passare in banca nel pomeriggio per ritirare il vecchio (prog. n. 49 del 10.2.2012 RIT 306/12). Alle 15.00 GENTILE chiama BLASCO per assicurarsi che mantenga fede alla parola data e BLASCO conferma che alle 16.00 ritirerà l'assegno (prog. n. 60 del 10.2.2012 RIT 306/12).
La mattina del 13.2.2012 BLASCO spiega a Sandra di aver ritirato il vecchio assegno e di essere in attesa che Domenico porti quello nuovo (prog. n. 6755 del 13.2.201 RIT 2931/11).

Alle 7.50 del 27.2.2012 BLASCO, indispettito, informa VALERIO di volersi incontrare con GENTILE per farsi dare l'assegno da 5.000 euro e andare nei cantieri e verificare se stanno lavorando. VALERIO non capisce immediatamente il motivo del sopralluogo e BLASCO spiega che se le ditte di GENTILE stanno lavorando, devono trovare il denaro necessario per saldare i debiti "*Sì, ma addirittura... se non sta lavorando, mi aveva detto di aspettare una decina di giorni, e l'ho aspettato, che dice che doveva fare in questo modo... Però se tu stai lavorando ancora nel cantiere, stai pagando le persone, prima paghi i tetti, e poi vai a pagare gli altri cristioni. Capiro? Tutto lì è....*" . VALERIO fa presente che anche se non stanno lavorando, pretende di essere pagato: "*T: Eh, pure che non sta lavorando, non l'ho capito io*... .BLASCO si mostra più accomodante, ma VALERIO lo interrompe dicendo che ne parleranno di persona non dovendosi parlare di quelle cose per telefono (prog. n. 1021 del 27.2.2012 RIT 306/12).

Il 2.3.2012 Sandra chiede a BLASCO di non incassare il titolo della Banca Popolare di Mantova e BLASCO risponde che l'assegno è in banca e verrà incassato il 15 marzo (prog. n. 8213 del 2.3.2012 RIT 2931/11). Il 5.3.2012 BLASCO e BAACHAOUI KARIMA fanno l'analisi dei conti correnti e dei titoli da incassare, tra i quali quello da 12.000 euro di GENTILE avente scadenza il 13 marzo (prog. n. 8344 del 5.3.2012 RIT 2931/11).

Dopo una settimana BLASCO ricorda a GENTILE che sua sorella aveva promesso di consegnargli un nuovo assegno prima della scadenza di quello da 12.000 euro e BLASCO si raccomanda che tutto venga fatto entro il 15 marzo, giorno in cui la banca porrà all'incasso l'assegno (prog. n. 1759 del 12.3 2012 RIT 306/12).

Alle 10.15 del 14.3.2012 GENTILE dice a BLASCO che potrà passare da Sandra per ritirare un assegno da 10.000 euro e BLASCO ribatte di aver bisogno di uno di pari importo della fattura (prog. n. 9225 del 14.3.2012 RIT 2931/11). Nel pomeriggio BLASCO avvisa GENTILE che un impegno gli ha impedito di passare a ritirare l'assegno, per cui Sandra il giorno dopo dovrà passare dal suo capannone per andare insieme in banca per versare il nuovo assegno e ritirare il vecchio (prog. n. 9269 del 14.3.2012 RIT 2931/11).

Alle 8.50 del 15.3.2012 BLASCO riferisce a Sandra di portare l'assegno a BAACHAOUI KARIMA prima di andare in banca e ritirare l'altro (prog. n. 9291 del 15.3.2012 RIT 2931/11). BLASCO decide di mandare dal GENTILE la segretaria KARIMA (prog. nn. 9305 e 9306 del 15.3.2012 RIT 2931/11) la quale lo informa dell'errore commesso da Sandra nel compilare l'assegno, per cui dovranno andare in banca per procurarsi un blocchetto. BLASCO è convinto che Sandra lo abbia fatto intenzionalmente ed esorta KARIMA a rimanere con lei in attesa del nuovo assegno (prog n. 9309 del 15.3.2012 RIT 2931/11), sottolineando più volte che dovrà essere dell'intero importo dell'operazione. BAACHAOUI KARIMA dice che per adesso Sandra ha dato un assegno da 10.000 euro e che, una volta in banca, se ne farà fare un altro per il restante importo e li verserà entrambi (prog. n. 9310 del 15.3.2012 RIT 2931/11). BAACHAOUI KARIMA riferisce che Sandra non ha avuto il blocchetto; BLASCO se la fa passare e la donna propone di dargli un assegno personale, in attesa che arrivi il blocchetto. BLASCO accetta e suggerisce di farlo datato 19 marzo, essendo riuscito a prendere qualche giorno di tempo in banca (prog. n. 9314 del 15.3.2012 RIT 2931/11). Sandra chiede di poter datare 22 marzo l'assegno (da 2.600 euro): BLASCO la autorizza, poi dice a KARIMA di avvisare la banca di tenere fermo il titolo fino a quella data (prog. n. 9316 del 15.3.2012 RIT 2931/11). Alle 11.00 KARIMA comunica a BLASCO che sta andando a

versare gli assegni di Sandra (prog. n. 9320 del 15.3.2012 RIT 2931/11). In serata BLASCO spiega a VALERIO quanto accaduto nella giornata, augurandosi che l'assegno di GENTILE venga pagato (prog. n. 1971 del 15.3.2012 RIT 306/12).
Il 20 marzo 2012 viene captata la conversazione che determinerà il definitivo scontro tra BLASCO e GENTILE e il necessario coinvolgimento di DILETTO, SARCONE e RIILLO Francesco.
Nel pomeriggio di quel giorno BLASCO chiede a GENTILE se l'assegno sia stato pagato, perché in banca non risulta. GENTILE conferma sottolineando, con tono arrogante, che è suo interesse evitare il protesto. BLASCO si altera e chiude la conversazione minacciandolo *"...Mo' vengo io, mo' vengo io... Non ti preoccupare."* (prog. n. 2190 del 20 marzo 2012 RIT 306/12). Successivamente BLASCO chiama KARIMA dicendole che GENTILE Domenico ha confermato il pagamento dell'assegno e chiede alla segretaria di attivarsi per verificare l'accreditamento dei soldi sul conto (prog. n 9268 del 20.3.2012 RIT 2931/11)
Lo scontro tra BLASCO e GENTILE determina il coinvolgimento dei vertici del sodalizio: dalla telefonata registrata al prog. n. 9635 del 20 marzo 2012 RIT 2931/2011 si apprende che DILETTO Alfonso, dal telefono in uso a GENTILE Domenico, chiama BLASCO esortandolo a raggiungerlo subito all'Eurospin, nei pressi dell'ufficio di SARCONE.
Tale conversazione determina apprensione in BLASCO, il quale si rivolge immediatamente a SERGIO Eugenio e a VALERIO Antonio. Prima chiama SERGIO Eugenio (prog. n. 2204 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) dicendogli che lo aspetterà all'Eurospin e che si tratta di una cosa urgente; SERGIOsi impegna a raggiungerlo nel giro di un quarto d'ora. Quindi BLASCO contatta VALERIO (prog. 2205 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) al quale chiede la stessa cosa; anche VALERIO si impegna a raggiungerlo.
Dalla successiva conversazione registrata al prog. n. 2213 RIT 306/12 si capisce che l'incontro si terrà proprio nell'ufficio di SARCONE poichè BLASCO comunica a SERGIO Eugenio *che "No, siamo qua da Nicolino. Entra qui, entra..."*

La mattina successiva BLASCO chiama KARIMA e le racconta l'esito della riunione, spiegandole che l'incontro era stato organizzato da DILETTO su richiesta di GENTILE, e che ciò non gli era piaciuto, per cui adesso insieme a SERGIO Eugenio sarebbe andato sul cantiere da GENTILE per farsi spiegare le ragioni. In questa conversazione BAACHAOUI KARIMA, non capendo il motivo dell'intervento di DILETTO, chiede spiegazione e BLASCO a questi risponde " *Di questo cosa, non ne possiamo parlare per telefono, te lo dico quando ci vediamo* " (prog. n. 2223 del 21.3.2012 RIT 306/12).

In una conversazione successiva BLASCO manifesta l'intenzione di recarsi sul cantiere da GENTILE e pretende che DILETTO presenzi a questo incontro chiarificatore tra lui e GENTILE e, non avendo il numero diretto di DILETTO Alfonso, chiama PAOLINI chiedendogli di aiutarlo a rintracciarlo (prog. 9645 del 21 marzo 2012 RIT 2931/11)
A seguito di questa conversazione BLASCO e SERGIO Eugenio si recano nel cantiere di GENTILE, ed è proprio in tale circostanza che costoro apprendono da quest'ultimo il coinvolgimento di RIILLO. GENTILE Domenico, infatti, annuncia che RIILLO Francesco arriverà sul cantiere a garanzia di GENTILE, e quindi ha necessità che presenzi DILETTO

Alfonso quale elemento di livello apicale della struttura, affinchè ascolti entrambe le versioni della vicenda.
Tra la prima conversazione n. 9654 del 21 marzo e il momento in cui il BLASCO viene a conoscenza dell'intervento di RIILLO, il PAOLINI richiama BLASCO per informarlo che DILETTO si trova fuori città e che quando rientrerà provvederà a richiamarlo. BLASCO si irrita, lamentandosi per il suo intervento nella questione con GENTILE ed il coinvolgimento di RIILLO Francesco (prog. 9654 del 21 marzo 2012 RIT 2931/11).

Nel corso della mattina, BLASCO contatta GENTILE, ed è proprio in quest'occasione che GENTILE lo informa della sua necessità di reperire 2.000 euro per evitare che vada in protesto un assegno che lui ha consegnato a RIILLO Francesco e da costui non ancora incassato. BLASCO allora si offre di aiutarlo a reperire i soldi aiutalo a trovare il denaro per coprire l'assegno, però pretende di chiarire la situazione, perchè non gli è piaciuto quanto emerso dalla riunione della sera prima: "*..Vedi che deve avere il lavoro con noi questo qua, hai capito? e ti dico un'altra cosa, Mimmìnì, ti dico altra cosa: che questo qua è un pagliarellise... che lo sa chi ha fatto questo bordello, telo faccio vedere con i fatti, perchè è giusto che ormai stanno girando troppe parole che non mi piacciono. E quindi lo dobbiamo chiarire. Sono pic zolezze, ma vanno chiarite;* GENTILE Domenico giura a BLASCO di non aver assolutamente mai parlato in maniera negativa della sua persona e gli promette che lo confermerà quando si presenterà RIILLO: "*re lo giuro sui figli miei, quello che hai detto tu, di quello gli ho parlato. Come viene ti chiamo, come viene ti chiamo*" e promette di chiamarlo non appena RIILLO arriverà. BLASCO conclude dicendo che entro le 13 30 gli procurerà 2.000 euro (prog. n. 2225 del 21.3.2012 RIT 306/12). Subito dopo chiama BAACHAOUI KARIMA dicendole di verificare se sul conto di Anpa Costruzioni sia stato accreditato l'assegno di 10.000 euro di GENTILE, prima di prelevarne 2.000 necessari per evitare un protesto ed ottenere un finanziamento (prog. n. 9693 del 21.3.2012 RIT 2931/11).

Il Maresciallo Veroni ha quindi riferito che successivamente il BLASCO consegnava i 2000 euro al GENTILE Domenico, ciò si dedurrebbe dal fatto che il 22 marzo BLASCO chiede a GENTILE Domenico se sia riuscito ad evitare il protesto e Domenico risponde affermativamente.
Ed invero.
Successivamente BLASCO si accorda con Domenico per vedersi alle 12.30 davanti all'Eurospin per la consegna dei 2.000 euro (prog. 2226 del 21.3.2012 RIT 306/12). Nel frattempo prova a contattare in successione DILETTO, SARCONE (prog. nn. 9697-9698 e 9699 del 21.3.2012 RIT 2931/11) e PAOLINI, l'unico che lo richiama e al quale chiede di presenziare all'incontro (prog. n. 9700 del 21.3.2012 RIT 2931/11) Quindi dice a KARIMA di prelevare 2.000 euro e portarli a Pieve; lei conferma che li ritirerà dal conto personale della posta (prog. n. 9702 del 21.3.2012 RIT 2931/11). Sandra si offre di andare a prendere i soldi al posto del fratello, ma BLASCO pretende che si presenti il fratello (prog. n. 9704 del 21.3.2012 RIT 2931/11 e 2227 del 21.3.2012 RIT 306/12).
Alle 12.45 del 22.3.2012 BLASCO chiede a GENTILE se sia riuscito ad evitare il protesto e GENTILE conferma, poi domanda se abbia avuto modo di sentirsi con RIILLO che gli ha detto di averlo fatto contattare da SARCONE. Gaetano risponde di non aver ricevuto alcuna

chiamata ed insiste per avere l'incontro chiarificatore. GENTILE precisa di essersi visto in mattinata con RIILLO, invitandolo ad organizzare una riunione da SARCONE. BLASCO sottolinea di essere stato nella zona di Mantova e di aver provato a rintracciare DILETTO per andare a Viadana da RIILLO, poi esorta GENTILE ad organizzare quanto prima l'incontro. Quest'ultimo conferma che chiamerà RIILLO (prog. n. 2284 del 22.3.2012 RIT 306/12).
Alle 16.10 SARCONE chiede a BLASCO dove si trovi e BLASCO gli risponde che sta andando a Guastalla. SARCONE lo invita a tornare indietro per vedersi a Reggio Emilia. BLASCO capisce che la richiesta dipende dal fatto che RIILLO si è reso disponibile ed accetta di rientrare (prog. n. 9814 del 22.3.2012 RIT 2931/11); anche in questo caso chiede aiuto a VALERIO e SERGIO (prog. n. 2317 e n. 2318 del 22.3.2012 RIT 306/12). BLASCO è preoccupato dell'esito dell'incontro con RIILLO, tanto che richiama VALERIO per accertarsi che lo stia raggiungendo a Pieve. VALERIO lo esorta a fare come meglio ritiene e BLASCO ribatte che in effetti sarebbe preferibile che fossero tutti e tre presenti per parlare chiaramente con RIILLO e SARCONE, ma al tempo stesso non vuole farli aspettare troppo, avendo dato la propria disponibilità per vedersi entro un quarto d'ora. VALERIO indispettito, dice che RIILLO può tranquillamente aspettare, perché non è un personaggio importante. BLASCO chiude la telefonata dicendo che non appena arriverà SERGIO, andrà all'appuntamento (prog. n. 2319 del 22.3.2012 RIT 306/12). SERGIO è in ritardo, quindi BLASCO decide di andare da solo all'appuntamento e affrontare la questione di GENTILE, lasciando altri aspetti relativi alla questione del furto del legno (cfr. *infra*) al momento in cui lo raggiungeranno (prog. n. 2320 del 22.3.2012 RIT 306/12). Alle 19.00 BLASCO racconta a BOLOGNINO il litigio con GENTILE e il coinvolgimento di RIILLO, con il quale si è chiarito (prog. n. 9824 del 22.3.2012 RIT 2931/11).
Alle 8.50 del 23.3.2013 BLASCO ricorda a GENTILE di parlare con RIILLO per capire cosa fare per l'assegno in scadenza, poi chiede notizie in merito all'ultimo titolo emesso da Sandra (prog. n. 2346 del 23.3.2012 RIT 306/12). BLASCO parla nuovamente con BOLOGNINO, dicendogli di aver raggiunto un accordo con RIILLO e SARCONE (prog. n. 9838 del 23.3.2012 RIT 2931/11), poi viene a sapere da BAACHAOUI KARIMA che Sandra vuole sapere quali è l'assegno da sostituire e da ritirare in banca. BLASCO si indispettisce evidenziando che Sandra sa benissimo che si tratta dell'ultimo da circa 2.500 euro (prog. n. 9839 del 23.3.2012 RIT 2931/11). BLASCO e Sandra parlano dei titoli che risultano nella disponibilità di entrambi (prog. n . 9840 del 23.3.2012 RIT 2931/11): Sandra riferisce che il fratello ha spiegato che dovranno sostituire l'assegno da duemila euro perché compilato in modo errato e BLASCO conferma di aver preso tempo con la banca (prog. n. 9848 del 23.3.2012 RIT 2931/11).
A questo punto BLASCO richiede l'intervento di SARCONE Nicolino, affinchè faccia da mediatore, contattando il RIILLO Francesco, quale garante di GENTILE Domenico (prog. 9864 del 23 marzo 2012 RIT 2931/11). Successivamente BLASCO apprende da Sandra che Domenico sta andando a coprire l'assegno da 2.500 euro e le dice di mandarlo da lui perché ha chiesto alla banca di tenere fermo il titolo (prog. n. 9874 del 23.3.2012 RIT 2931/11). Dopo pochi minuti Sandra riferisce che Domenico sta tornando in ufficio per portarle i soldi e BLASCO fa presente che passerà a prenderli più tardi o manderà KARIMA e chiede la cifra esatta che gli daranno. BLASCO ipotizza che siano i 2.500 euro dell'ultimo assegno consegnato a BAACHAOUI KARIMA il 15.3.2012 e Sandra, dopo aver fatto un breve

calcolo, precisa che dovrebbe trattarsi di 2.700 euro. BLASCO si compiace e, infine, parla con Domenico che gli conferma di avere pronto un assegno circolare per sostituire l'assegno in scadenza (prog. n. 9876 del 23.3.2012 RIT 2931/11).
Nei primi giorni di aprile BLASCO chiama VALERIO e gli dice che ha un altro assegno di GENTILE e che ha la necessità di contattare RIILLO, perchè in relazione a quell'assegno, gli aveva detto che ci avrebbe pensato lui, il quale gli aveva detto che glielo avrebbe sostituito con un altro o comunque gli avrebbe fatto sapere come fare (prog. n. 2846 RIT 306/112 del 2 aprile 2012).

La mattina del 4.4.2012 BAACHAOUI KARIMA avvisa BLASCO dell'arrivo di GENTILE e il primo risponde di farlo aspettare perché sta arrivando (prog. n. 10597 del 4.4.2012 RIT 2931/11). Informa quindi VALERIO (prog. n. 2923 del 4.4.2012 RIT 306/12).
Circa un mese dopo, il 3.5.2012, BLASCO parla con KARIMA di come intendesse recuperare i soldi da FRONTERA, GIGLIO, RIZZO e GENTILE, il quale, oltre agli assegni, deve ancora pagargli il portico (prog. n. 12962 del 3.5.2012 RIT 2931/11).
Il giorno dopo BLASCO conferma a KARIMA che GENTILE farà un assegno da 2.700 euro e che nel pomeriggio potranno versarlo (prog. n. 3919 del 4.5.2012 RIT 306/12). I due si accordano per vedersi nel primo pomeriggio nell'ufficio di GENTILE (prog. n. 3922 del 4.5.2012 RIT 306/12), in cui BLASCO convoca KARIMA (prog. n. 13057 del 4.5.2012 RIT 2931/11). Quest'ultima, qualche ora dopo riferisce di non essere riuscita a versare l'assegno perché sul titolo mancano alcuni dati e BLASCO le dice di prendersi l'assegno (prog. n. 13090 del 4.5.2012 RIT 2931/11), poi chiama GENTILE, che si dimostra stupito (prog. n. 3931 del 4.5.2012 RIT 306/12).
La mattina del 16.5.2012 BLASCO chiede a BOLOGNINO di organizzare un incontro con RIILLO, che si era fatto carico delle difficoltà economiche di GENTILE. BOLOGNINO promette di interessarsi della cosa e BLASCO precisa che i soldi di GENTILE gli serviranno per il favore a GIGLIO (prog. n. 13940 del 16.5.2012 RIT 2931/11). Nel frattempo GENTILE chiama BLASCO invitandolo a pazientare una settimana con la promessa che lo pagherà (prog. n. 4440 del 16.5.2012 RIT 306/12). BLASCO vuole comunque incontrare RIILLO e alle 10.00 chiede a BOLOGNINO se abbia avuto modo di sentirlo. BOLOGNINO conferma di averlo sentito e dice che nel pomeriggio saprà qualcosa (prog. n. 13949 del 16.5.2012 RIT 2931/11).
La mattina seguente BLASCO sollecita l'appuntamento con RIILLO e BOLOGNINO si impegna a richiamare RIILLO per confermare l'appuntamento (prog. n. 14008 del 17.5.2012 RIT 2931/11). Nel pomeriggio BOLOGNINO e RIILLO fissano l'incontro per la mattina seguente nel capannone di Montecchio Emilia di BOLOGNINO (prog. n.13223 del 17.5.2012 RIT 113/12) Quest'ultimo avvisa subito BLASCO che propone di vedersi alle 09.00 da GIGLIO per risolvere un problema di VALERIO che si trova in Calabria per una questione legata ad un terreno di Capo Colonna (prog. n. 14042 del 17.5.2012 RIT 2931/11).
L'incontro si terrà, preannunciato dalla conversazione registrata al prog. n. 14086 del 18 maggio 2012 RIT 2931/11, nel corso della quale BOLOGNINO fa presente che RIILLO sta venendo per l'appuntamento. BLASCO dice che in quel momento si stava recando da GIGLIO, per una cosa importante che avrebbe riguardato tutti, avrebbe fatto guadagnare tutti, perchè in quel momento VALERIO si trovava in Calabria e stava parlando di un grosso affare

che era d'interesse per tutta quanta l'organizzazione. per tutta quanta la struttura (prog. 14086 RIT 2931/11) (cfr. verbale stenotipia 30.09.2016 p. 59).

BLASCO si presenta all'appuntamento organizzato da BOLOGNINO a Montecchio Emilia con RIILO Francesco e nella conversazione n. 4549 del 18 maggio 2012, RIT 306/2012 riferisce a VALERIO l'esito della vicenda: gli riferisce che RIILLO Francesco gli ha garantito il pagamento del tetto da parte di GENTILE Domenico, e in più gli ha promesso 16.000 euro e la realizzazione di un'altra copertura. : *T: Cos'è, cos'è, han finito di pensare ai cazzi... G: Eh niente... niente... C'era di nuovo quel Franco RIILO, ci siamo chiariti un'altra volta, tutto a posto. Mi ha detto: "Gaeta', ormai è chiarito, abbiamo parlato. Mi paga... settimana prossima mi pago il tetto di Mimmo, in più mi dà i 16.000 €, e in più il tetto che gli devo fare mo', glielo devo fare... T: Hm... G: Comunque è una persona in gamba, eh? Però, gli ho detto: "Fra, tu parti in quinta se non sai le cose". Gli ho spiegato tutta la situazione pure di Mimmo, dei soldi che mi deve dare e tutto quanto. Ci siamo chiariti alla grande, mo'... Anzi, bravo, mi ha detto. "Gaeta'..." . Se vogliamo fare lavorare i camion, inizia a lavorare pure tu... T: Hm hm...*

11.2 Le testimonianze delle persone offese

Sugli esiti delle intercettazioni si inseriscono le testimonianze assunte nel corso del dibattimento.

La persona offesa, GENTILE Sandra è stata sentita all'udienza del 12.10.2016 riferendo di conoscere BLASCO Gaetano. All'epoca dei fatti lo contattò, su richiesta del fratello (che lavorava con la sua ditta Rugen), per ottenere un preventivo per la realizzazione di un tetto. Non aveva tuttavia diretta conoscenza dell'andamento dell'esecuzione dei lavori se non tramite le richieste del fratello Domenico che le chiedeva di contattare il BLASCO Gaetano in merito a qualche problematica relativa all'ultimazione dei lavori.

Ovviamente BLASCO, ha spiegato la teste, voleva essere pagato per il lavoro" *Si, si, certo. L'abbiamo anche pagato, una tranche l' avevamo già data, se non sbaglio, una tranche di questi soldi*". Sul punto insorsero dei problemi, perché mentre suo fratello le diceva che avrebbero dovuto attendere ad eseguire il pagamento poichè vi erano ancora delle questioni da risolvere, il BLASCO, invece, riteneva che dovessero pagare poichè il lavoro era stato ultimato. *P. M. – Lei ai Carabinieri disse: "Nonostante non avesse ancora completato le opere di sua competenza, BLASCO ha iniziato a rivendicare dei pagamenti, dei quali evidentemente non aveva diritto". DICH. GENTILE S. – Sì, perché... o forse... io ero tra due campane, mio fratello diceva: No, ancora aspettiamo a dargli i soldi, perché ci sono ancora dei problemi – invece BLASCO riteneva che i soldi... il lavoro era stato ultimato, invece mio fratello diceva: No, forse ci sono ancora dei problemi. Quindi io, la verità in realtà tra i due, non la conosco. Io ero un'intermediaria.*

Era però certo, ha riferito la teste, che BLASCO doveva esser pagato, anche se erano insorti dei problemi probabilmente legati all'avanzamento dei lavori...*non lo so.*

Il Pubblico Ministero ha proceduto ad una contestazione leggendo dichiarazioni predibattimentali: " *Dopo lunghe insistenze, siccome mio fratello era consapevole che BLASCO era un soggetto molto incline a perdere il controllo, abbiamo corrisposto acconti*

alle società di BLASCO, che non sono però in grado di quantificare". (Verbale stenotipia 12.10.2016 p. 292).

La testimone ha negato le precedenti dichiarazioni, rimarcando di non aver mai detto che BLASCO "*era incline a perdere il controllo*", ma che era solo un soggetto un po' nervoso e che dopo due o tre telefonate aveva detto al fratello di mettersi d'accordo con lui perché non sapeva più a chi dare retta. Quanto al pagamento, la teste ha affermato che il tetto era stato pagato in parte, essendo stati dati solo acconti.

P. M. – E questo fatto che suo fratello si sia indotto a pagare questi acconti a BLASCO perché sapeva che era un soggetto molto incline a perderlo il controllo, lei l'ha detto?

DICH. GENTILE S. – No, io non l'ho mai detto, che BLASCO era incline. Era un po' nervoso, nel senso che mi diceva: Allora? Io dicevo: Guarda, mettetevi d'accordo... Era agitato, nemmeno nervoso. P. M. – Questo l'ha detto ai Carabinieri. DICH. GENTILE S. – Anch'io sono spesso agitata e nervosa. Non mi risulta che possa accusarlo di una minaccia di vita"[...]. M. – Ai Carabinieri disse: "Non so se BLASCO abbia ultimato i lavori nel cantiere di mio fratello", come sta dicendo ora, "né se gli importi corrisposti siano superiori o meno all'entità dei lavori eseguiti, ma posso precisare che BLASCO era sempre molto insistente e tutte le sue telefonate erano finalizzate a ricevere somme di denaro": qui lei si riferiva alle telefonate che riceveva lei o a quelle che riceveva suo fratello? DICH. GENTILE S. – Telefonate tra me e BLASCO saranno state tre, massimo quattro, Io non mi ricordo di averlo sentito così spesso, BLASCO.

Quanto al RIILO Pasquale, ha detto la teste, a seguito della mancata concessione del finanziamento da parte della banca, per l'esecuzione dei lavori nel terreno ove poi BLASCO venne incaricato di fare il tetto per la costruzione, il GENTILE Domenico aveva richiesto la collaborazione dei fratelli RIILLO: " *Sì, chiese la collaborazione di questa costruzione, perché lui da solo non ce la faceva, perché la banca non aveva rilasciato questi soldi, per poi alla fine dividere l'utile di questa costruzione. Ma loro non erano ancora molto decisi, se collaborare o no.*" (cfr. verbale stenotipia 12.10.2016 p. 296).

La testimone ha poi negato, inizialmente, qualsiasi coinvolgimento nella vicenda Di RIILLO Francesco fratello di RIILLO Domenico - ed entrambi amici di infanzia del fratello - negando addirittura di conoscerlo, salvo poi dire che entrambi i fratelli erano coinvolti nella "trattativa".

Interrogata dai difensori, la teste ha dichiarato che in quel periodo - a causa del mancato finanziamento da parte della banca - l'azienda aveva degli insoluti anche con altre aziende.

Ha quindi dichiarato di non conoscere VALERIO Antonio e che, per quanto a sua conoscenza (non potendo escludere l'opposto), il fratello non aveva ricevuto soldi in prestito da BLASCO. Nemmeno si è detta a conoscenza dell'importo del corrispettivo pattuito con il BLASCO per la sua opera, nè il valore del lavoro eseguito.

A fronte della domanda del Collegio, ha precisato che gli assegni venivano emessi dalla madre e da lei personalmente e che l'importo era, complessivamente, di circa 15.000 euro, massimo 20.000 euro.

La testimone ha infine in un primo momento negato di avere ricevuto da BLASCO telefonate con le quali costui la minacciava di mettere all'incasso gli assegni se non lo avessero pagato, salvo poi rivedere la risposta, ammettendo la circostanza come possibile.

Alla stessa udienza è stato sentito anche GENTILE Domenico.
Egli ha dichiarato che il valore del lavoro eseguito dal BLASCO Gaetano si aggirava attorno ai 33.000-37.000 euro e che non aveva completato 3-4 metri di lavoro. Con questa scusa aveva preso tempo per non pagare.
"Allora, a conclusione dei lavori, c'erano tre o quattro metri di tetto non completo, però ai pagamenti, con la scusa di questo tetto non completato, io prendevo tempo per non pagare. In realtà il tetto era due o tremila euro di tetto non finito e Gaetano doveva prendere gli ultimi 10.000 euro" [...]" il tetto costava dai trentatre ai trentasette. il lavoro è stato fatto... mettiamo caso che era trentasette. Il lavoro è stato fatto fino a trentaquattro, mancavano tremila euro per completare il tetto. io ne ho dato ventisette e mancavano dieci. settemila gli venivano e tremila no. io non c'avevo né i tremila né i settemila. e' quello il problema." (verbale stenotipia 12.10.2016 pag.309).
Il BLASCO aveva "sbagliato" , a dire del GENTILE, l'esecuzione dei lavori, nel senso che secondo le misure prese dall'ingegnere difettavano 3 metri di tetto, e la sporgenza di una falda di tetto non arrivava alla fine, *"per quella scusa di falda di tetto io prendevo tempo a pagare, non c'erano soldi"*, ribadendo che la sua era solo una scusa.
Ha poi dichiarato, con forza, di non ricordare per quale ragione venne coinvolto RIILLO Francesco né di ricordare se al BLASCO fosse stato pagato l'intero importo. Certo è che BLASCO aveva in mano un assegno di 10.000 euro della società RUG.GEN S.r.l. firmato dalla sorella GENTILE Sandra: *"SIG. GENTILE D. – Da mia mamma. O da mia mamma o da mia sorella, perché mia sorella era delegata. Questi diecimila euro non c'erano. Abbiamo fatto quest'assegno pensando che la banca ci dava qualche stato avanzamento, queste cose qua, e non c'erano i soldi. Incassato quest'assegno, BLASCO mi chiama che c'era l'insoluto e abbiamo avuto una discussione per telefono. E questo RIILLO non riesco a capire cosa c'entra"*.
Al termine dell'esame il testimone ha dichiarato che problemi come quelli intercorsi tra la RUGGEN e BLASCO (mancato pagamento degli assegni), si erano verificati anche con altri fornitori.
Il testimone ha infine dichiarato che SARCONE Nicolino, nel medesimo cantiere ove era stata commissionata l'esecuzione dei tetti a BLASCO, aveva fatto dei serramenti, e che lui era stato pagato sebbene ci fossero stati anche in quella occasione problemi con gli assegni.

I.3. I collaboratori di giustizia VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore
Anche i tre collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore hanno fornito il loro contributo alla ricostruzione della vicenda, riferendo o sui fatti oggetto della contestazione o, comunque, sulla vicenda ad esso correlata, relativa al furto del legno per la costruzione dei tetti effettuato da BLASCO, VALERIO e SERGIOin danno di RIILLO.

All'udienza del 10 ottobre 2017 VALERIO, riferendo sul capo 48 ha dichiarato di sapere che:
a) BLASCO aveva fatto delle coperture il legno per GENTILE Domenico;
b) lui SERGIO e BLASCO avevano rubato il legname destinato a realizzare coperture che GENTILE e i fratelli RIILLO, Francesco e Pasquale, avevano ottenuto con un truffa; il legno

era destinato ad essere lavorato nel capannone di BLASCO e ad essere poi rivenduto a RIILLO e GENTILE e a un parente di quest'ultimo;
c) per regolare i conti derivanti dal furto del legno, da un lato, e dai pagamenti pretesi dal BLASCO per la copertura realizzata a GENTILE si tenne una riunione all'Eurospin alla quale parteciparono lui, BLASCO, SERGIO, RIILLO e SARCONE Nicolino;
d) BLASCO pretendeva il pagamento di un tetto che aveva realizzato in forza di un accordo che GENTILE e BLASCO avevano raggiunto in precedenza e secondo il quale GENTILE, essendo BLASCO creditore di Martino Rosario per un cantiere di Vezzano dove avevano lavorato insieme avrebbe fatto recuperare al primo i 70.000 euro facendolo lavorare e dandogli 5.000 euro a copertura;
e) che pur non essendo nulla dovuto da GENTILE a BLASCO costui minacciò telefonicamente GENTILE. Una volta anche di persona alla sua presenza e di quella di SERGIO Eugenio;
f) GENTILE Domenico era terrorizzato;
g) i due fratelli GENTILE, in dibattimento hanno clamorosamente mentito;
h) BAACHAOUI KARIMA partecipò insieme al BLASCO alla attività intimidatoria perché si investiva della autorevolezza della posizione di BLASCO;
i) ad ogni ritardo nel pagamento la somma da pagare aumentava nel suo importo capitale.

PRESIDENTE – Va bene così. Giusto per sintesi, ma proprio brevissimamente, per avere noi le idee più chiare. Lei ne ha sicuramente parlato, però adesso i termini precisi in cui ne ha parlato non me li ricordo, quindi le rifaccio queste domande molto semplici, alle quali lei risponda in maniera molto sintetica, eventualmente rinviando a quello che ho già detto Lei ha avuto contatti con la Rugen S.r.l., società di GENTILE Domenico?
IMPUTATO VALERIO – Attraverso BLASCO, sì. Anche perché BLASCO gli aveva fatto dei tetti in legno
PRESIDENTE – La società che quindi ha fatto i tetti alla Rugen qual è, quella di BLASCO?
IMPUTATO VALERIO – L'Ampa.
PRESIDENTE – Questa società è di BLASCO od è anche sua e di SERGIO?
IMPUTATO VALERIO – Allora, questa società sarebbe di BLASCO, solo che in quel momento lì l'operazione era congiunta, perché poi noi abbiamo preso il tetto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però, VALERIO, spieghi bene che cosa vuol dire "prendere il tetto", perché lei lo ha già spiegato.
IMPUTATO VALERIO – Rubato. Scusi se uso dei termini . siamo andati a rubare il tetto, l'ho già raccontato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Avete rubato il legname, sostanzialmente?
IMPUTATO VALERIO – Il legname, sì. Noi in effetti diciamo tetto, perché lì sono usciti fuori tre o quattro tetti, che io avevo cercato pure di dire a chi abbiamo dato i tetti, quindi potete quantificare.
PRESIDENTE – Quindi voi gli avete portato il tetto e poi l'avete portato via, l'avete rubato?
IMPUTATO VALERIO – No. No. Già con il legno proveniva da una truffa precedente che avevamo fatto RIILLO Francesco, RIILLO Pasquale e GENTILE Domenico. Fu appoggiato lì, in quello spezio di Cocta, dei parenti lì di GENTILE, che ho dei parenti che sono Cacia, che la mamma di GENTILE fa Cacia di cognome, e quindi fu appoggiato lì. Siccome

GENTILE mi doveva far vedere delle piastrelle che aveva lì di risulta, andai a vedere le piastrelle e io e BLASCO notammo il legno e ce n'era tantissimo. Tant'è che quando l'abbiamo preso, abbiamo fatto molti viaggi, perché non sembrava che ce ne fosse così tanto. Quando siamo andati per prelevarlo tutto, uscivano fuori, da quel legname, tre tetti più uno piccolino, che montammo con Sicilia Giovanni su in montagna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per chiarire al Collegio, VALERIO, il primo dato è che voi rubate il legno. Poi la volta scorsa ci aveva spiegato che prima di trasportarlo avevate fatto una sorta di trattativa con RIILLO Pasquale, se non vado errato?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. E Pasquale non accettò.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non accettò il prezzo.
IMPUTATO VALERIO – E andammo a rubarlo lo stesso. A quel punto sono andato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste sono tutte premesse di fatto al delitto che ovviamente non erano note durante le indagini ma che ci sta spiegando il collaboratore. Una volta rubato il tetto, insieme a SERGIO e a BLASCO, poi il tetto, cioè il legname dove doveva essere lavorato da chi?
IMPUTATO VALERIO – Trasformato lì, nel capannone di BLASCO, e poi reso vendibile come tetto. Tant'è che fu reso vendibile come tetto, di cui detto Antonio Cacia, che è cugino di GENTILE, ecco perché ho precisato prima che la mamma è Cacia, che tra l'altro è pure socio di GENTILE nell'affare, è socio di RIILLO, perché quel tetto dove siamo andati a trovare RIILLO era un (inc.) che gli ha ceduto Emilio Cacia, che sarebbe lo zio di GENTILE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In sostanza lei ci spiegò, durante l'interrogatorio, VALERIO, che in pratica, in parte, glielo rivendeste indietro, dopo avergliclo rubato?
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questa è la sintesi che lei ci fece. Ci ha riferito, e vorrei che lei ce ne riferisse in sintesi, come chiede il Presidente, di riunioni che sono state fatte, perché era insorto un contrasto, cioè non è che nessuno si era accorto del fatto che avevate preso il legname.
IMPUTATO VALERIO – No, no, poi se ne sono accorti e la riunione fu lì sulla rotonda dell'Eurospin con SARCONE Nicolino, con BLASCO Gaetano, con RIILLO Francesco, poi arrivai io e successivamente arrivò SERGIO Eugenio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei, in quell'occasione...
IMPUTATO VALERIO – Poi, durante la riunione, furono convocati altri, ma io non li vidi, però.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nell'occasione in cui lei era presente, lei ammise di avere avuto qualche parte in questo furto o diede la negativa?
IMPUTATO VALERIO – Certamente no, signor Pubblico Ministero. No, perché lì, davanti a RIILLO, negai tutto e tenni la tesi di BLASCO. Lui ha negato e io sono arrivato, mi ha detto: dice che abbiamo preso noi il tetto. Che dice! Certo che no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sento, in sintesi, ci fu poi comunque un'emissione di assegni, per regolare la vicenda che era insorta in particolare con il GENTILE? Ci fu un momento in cui si discusse del pagamento?
IMPUTATO VALERIO – Prego?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci fu un periodo, un momento in cui furono emessi degli assegni? Ci fu un momento in cui i GENTILE pretendevano il pagamento, da parte vostra, di denaro?

IMPUTATO VALERIO – Da parte nostra, di denaro, no. Quello che pretendeva il BLASCO era il pagamento di un tetto che era avvenuto, perché aveva un debito pregresso il GENTILE, che anche lì ci furono estorsioni a tutta andare. Ma questo riguarda un'operazione che è insorto il Martino Tommaso, con il Martino Rosario, a Vezzano avevano fatto un'attività di costruzioni, in merito a quello c'era questo debito/credito, che portava il BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, mi scusi, c'era quindi all'origine di questo debito un prestito, che si chiedeva venisse restituito?

IMPUTATO VALERIO – All'origine di questo c'era un pagamento...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – All'origine di questo c'era il pagamento di un tetto.

IMPUTATO VALERIO – Praticamente non gli era dovuto niente dal GENTILE, ma il GENTILE, pur di farsi fare il tetto, gli aveva consentito 5.000 euro e gli ha detto di fargli recuperare 70.000 quegli euro, ma non era... erano i Martino che avevano preso i soldi e non GENTILE. Siccome BLASCO ha visto il GENTILE, che era in quel punto capiente e aveva bisogno, allora ha messo sotto torchio il GENTILE. E il GENTILE acconsentì, dicendo: va bene, ad ogni tetto ti faccio recuperare 5.000 euro. Questo è quanto io so. Poi, nei pagamenti Ampa, società di GENTILE, ci furono ritardi, ci furono come dire accomodamenti: mi hai fatto ritardo, ti do 500 euro. 1.000 euro in più. Questo è successo più volte, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che a lei risulti, furono fatte comunque delle minacce, da parte di BLASCO, da parte sua?

IMPUTATO VALERIO – Altro che, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per ottenere il pagamento? Lei ha detto prima che non dovevano .. lui, noi, non dovevamo avere nulla. Sono state fatte delle minacce, per ottenere il pagamento dal GENTILE?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ma anche al telefono sono state fatte.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quelle sono scritte nel capo d'imputazione, sì.

IMPUTATO VALERIO – In un caso siamo andati... lì di fianco c'è un barettino, al suo ufficio, se non erro era quella zona... adesso non mi ricordo, ma c'era un barettino lì... no, non era in via Palumba, adesso non mi ricordo, però era in una zona dove c'era affianco un barettino. Questo me lo ricordo bene, perché ci siamo messi... entrammo nell'ufficio, vedemmo la Sandra e, visto che c'era anche sua mamma, facemmo un passo indietro e gli avevamo chiesto se ci potevamo accomodare lì, nel bar. Quando venne GENTILE, tremava tutto GENTILE. A quel punto lì ammise tutto questo: sì, pago, pago tutto quanto, dammi tempo, se c'è da dare qualcosina in più lo do. Subito si è messo... c'era Eugenio, ho sempre detto basta che dava una mano, già capivano tutti quanti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei ricorda quando vennero in udienza GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, che tipo di dichiarazioni resero?

IMPUTATO VALERIO – Ha detto che non mi conosceva, addirittura ha detto che non mi conosceva, quando io la vedevo nella palestra di... a Reggio Emilia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo GENTILE Sandra o Domenico?

IMPUTATO VALERIO – Sandro, sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Domenico, detto Mimmo, che fu quello che entrò a braccia alzate, salutando gli altri...
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. Sciagura.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sciagura. Lui però negò di avere ricevuto da voi delle minacce. Anche in questo caso si tratta di un condizionamento che lui ancora allora...
IMPUTATO VALERIO – È terrorizzato quel ragazzo. Ma BLASCO glielo faceva di proposito. Soprattutto con me, quando diceva che andava con me, non so che cosa gli ha fatto io a questo qua, lui di me aveva questo timore, ma anche con altri lo faceva BLASCO. Quando sapeva che magari temevano la mia presenza, infatti mi faceva... mi metteva sempre al cospetto di qualcuno che io nemmeno sapevo. Mi trovavo queste persone, che sentendo VALERIO... Poi GENTILE mi conosce da vecchia data, da quando eravamo ragazzini, frequentavo il suo ex cognato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che lei sappia, VALERIO, questa volta in concreto su questo fatto, BAACHAOUI KARIMA ha avuto un qualche ruolo? Aspetti, VALERIO, ha fatto delle richieste anche lei, sapendo che nulla le era dovuto? Ha avuto anche lei contatto con il GENTILE su questo punto?
IMPUTATO VALERIO – Altro che. E con più grinta di me e di BLASCO messi assieme. C'ha una grinta non indifferente, perché si investiva della autorevolezza della posizione di BLASCO.
PRESIDENTE – Concretamente faceva minacce?
IMPUTATO VALERIO – Certo che faceva minacce, Presidente.
PRESIDENTE – Del tipo?
IMPUTATO VALERIO – Del tipo: mi devi pagare, mi devi pagare, capito, sennò ti mando Gaetano. E Gaetano arrivava subito, soprattutto se era caricato da lei. Era uno che non molla Gaetano. E di conseguenza tirava me ed Eugenio dentro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io non ho altre domande su questo capo, Presidente.
PRESIDENTE – Giusto solo per capire, quest' assegni che i GENTILE vi hanno dato, a quanto ammontano, di che importo erano e quanti assegni vi hanno dato?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, la precisione io non sarei capace di dirla.
PRESIDENTE – Nel capo di imputazione si parla di assegni di importo variabile da duemila a sei e sei a venticinquemila euro; lei che cosa può dire?
IMPUTATO VALERIO – Sì, ci stanno tutti, ma c'erano degli importi che erano anche più alti, se è per questo. Erano anche più alti. E sui fatti che giravano con il tetto, e poi girava il prestito, perché poi non è che BLASCO mi raccontava per filo e per segno tutto quanto, però c'era la BAACHAOUI KARIMA che gestiva la contabilità e quindi non è che vedevo tutto quanto. Ma quando c'era da andare, io pronto, ero sempre lì.
PRESIDENTE – A questi GENTILE voi avevate fatto, lei o BLASCO, o qualcuno di voi, dei prestiti?
IMPUTATO VALERIO – Praticamente erano, tra virgolette erano dei pagamenti che dovevano avvenire, per dire dopo dieci scadenze, per pagare il tetto, mi salti una scadenza,

mi paghi anche il disturbo, come dire. Per dire, se sono 2.500, ci metti 3.000; se sono 3.000 mi dai 4.000.
PRESIDENTE – Quindi, in realtà non erano prestiti ma erano debiti per prestazioni di lavoro?
IMPUTATO VALERIO – C'era il lavoro, ma se non mi paga nel tempo stabilito io ho dei danni, era questo.
PRESIDENTE – E il danno era l'interesse usurario, si pagava con l'interesse usurario?
IMPUTATO VALERIO – Naturale, certo.

All'udienza dell'11.11.206, GIGLIO Giuseppe, nel riferire in ordine ai meccanismi di risoluzione dei conflitti all'interno del sodalizio ha parlato, a titolo esemplificativo, proprio della vicenda oggetto della contestazione del capo 48 che determinò l'intervento di DILETTO Alfonso, in qualità di soggetto dotato della autorevolezza, derivante dal ruolo ricoperto nella associazione, di risolvere le controversie tra i sodali. Nel racconto del collaboratore emergono sia la vicenda oggetto della imputazione, che quella collegata relativa al furto di un tetto ai danni di GENTILE ad opera di BLASCO VALERIO, TURRA' e SERGIO Eugenio.
BLASCO Gaetano, infatti, aveva una falegnameria ed aveva eseguito lavori, in particolare la costruzione di tetti, per GENTILE Domenico, il quale aveva ritardato i pagamenti. A causa di questa vicenda, Domenico GENTILE venne minacciato telefonicamente dal BLASCO e subì anche il furto di un dei suoi tetti, che gli venne sottratto dal cantiere di San Maurizio ad opera del BLASCO stesso, di VALERIO Antonio, di SARCONE e di SERGIO Eugenio. Il GENTILE non denunciò l'accaduto ma riferì la vicenda a RIILLO Francesco, il quale gestiva la società insieme a lui.
Il collaboratore seppe di questa vicende da DILETTO Alfonso perché il giorno in cui RIILLO Francesco lo contattò riferendogli delle minacce rivolte dal BLASCO al GENTILE, DILETTO Alfonso si trovava a casa sua a Gualtieri. I due si accordarono per incontrarsi proprio a casa di GIGLIO. Quella sera Francesco RIILLO arrivò molto agitato e malintenzionato nei confronti di BLASCO, tanto che dovettero intervenire DILETTO e SARCONE per calmarlo. DILETTO Alfonso venne contattato da RIILLO Francesco in qualità di persona di fiducia di GRANDE ARACRI in grado di dirimere i conflitti. Dopo la telefonata, DILETTO cercò di contattare direttamente BLASCO Gaetano senza successo e, quindi, contattò SARCONE Nicolino per fissare un appuntamento con i fratelli RIILLO al fine di chiarire la vicenda. Grazie a questo intervento di DILETTO e SARCONE l'episodio si sistemò, secondo GIGLIO, nel seguente modo: BLASCO Gaetano tenne il tetto che aveva sottratto e non percepì nessun altro pagamento da parte di GENTILE Domenico e di RIILLO Francesco.

Il collaboratore, poi, all'udienza dell'11.11.2016, nel riferire sulla specifica figura di BAACHAOUI KARIMA, nel descriverla come il soggetto di fiducia del BLASCO, sempre a conoscenza delle sua attività, dei suoi affari, delle sue trattative spesso condotte da lei direttamente, avendo piena e diretta accessibilità anche ai conti del BLASCO, ha fornito uno specifico dettaglio proprio in relazione alla vicenda in esame. BAACHAOUI KARIMA, infatti, legittimata dal BLASCO ad intervenire nei confronti di coloro che gli creavano problemi, aveva incentivato BLASCO a litigare con GENTILE.

DICH. GIGLIO G. – BLASCO Gaetano ha una falegnameria, diciamo che fa dei tetti, fa dei lavori a GENTILE Domenico, detto "Mimmo". Fa questi tetti e i tetti... in qualche modo ci sono dei ritardi sui pagamenti, ritardi sui pagamenti che lo stesso BLASCO inizia sia telefonicamente e sia... anzi ci sono stati degli assegni che il GENTILE aveva fatto al BLASCO, il BLASCO non incassa. Il BLASCO inizia a minacciare lo stesso GENTILE. Nella società con GENTILE c'era anche RIILLO Francesco, cosa che RIILLO Francesco... GENTILE racconta quello che era successo a RIILLO Francesco. Tra l'altro, quel giorno si trovava da me anche il DILETTO, quella sera c'era la riunione della politica da Brescia, al ristorante, quindi è stata proprio la sera che è venuto a invitarmi...

P. M. – Aspetti: "la riunione", lei intende la cena agli Antichi Sapori del marzo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, esattamente.

P. M. – Quindi era la sera precedente?

DICH. GIGLIO G. Era la sera precedente, sì, che DILETTO si trovava da me e lo stesso RIILLO chiama DILETTO, dopo la telefonata di GENTILE, e DILETTO gli dice: Guarda, sono a Gualtieri, mi trovo a Gualtieri da GIGLIO, da Pino, se passi di qua. Quando è arrivato RIILLO, era molto agitato, agitatissimo. E il DILETTO è intervenuto insieme con SARCONE, perché stavano partendo... RIILLO Franco quella sera aveva mal intenzioni, diciamo, era malintenzionato. Quindi era riuscito a calmarlo. Poi è intervenuto insieme con SARCONE a sistemare la cosa.

P. M. – Ma cos'avevano fatto? Cos'era accaduto a GENTILE Domenico per cui era intervenuto il suo socio RIILLO Francesco?

DICH. GIGLIO G. – Era successo che era stato minacciato telefonicamente, gli avevano rubato un tetto qualche settimana prima. Era stato lo stesso BLASCO a...

P. M. – Chi era stato?

DICH. GIGLIO G. – BLASCO, Antonio VALERIO, insieme con Roberto, insieme con SERGIO... SERGIO...

P. M. – SERGIO cognome, intende?

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SARCONE e SERGIO, adesso le sfugge il nome.

DICH. GIGLIO G. – (Non risponde immediatamente).

P. M. – Si è bloccato.

A questo punto si interrompe il collegamento con il sito riservato dov'è presente il signor GIGLIO e il procedimento viene brevemente sospeso.

Dopo pochi secondi riprende il collegamento con il sito riservato.

PRESIDENTE

P. – Sente, GIGLIO?

DICH. GIGLIO G. – Sì, adesso sì. Prima no.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Ha detto BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SARCONE e SERGIO?

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Le sfugge il nome.

DICH. GIGLIO G. – Eugenio.

P. M. – Eugenio.
DICH. GIGLIO G. – Eugenio.
P. M. – Dice. Avevano rubato il tetto.
DICH. GIGLIO G. – Avevano visto che GENTILE non stava pagando e, dietro dei litigi che c'erano già stati in precedenza, gli avevano rubato un tetto che aveva in cantiere lì a San Maurizio. Tetto che non è stato denunciato, naturalmente.
P. M. – E lei ha detto che DILETTO era con lei quando ha ricevuto la telefonata di RIILLO Francesco?
DICH. GIGLIO G. – RIILLO Francesco ha chiamato DILETTO, perché, in qualità giustamente di persona di fiducia del Grande Arcori e del ruolo che aveva DILETTO, chiama DILETTO.
P. M. – E DILETTO cosa fa?
DICH. GIGLIO G. – DILETTO cerca di rintracciare il BLASCO; non lo rintraccia; rintraccia Nicolino SARCONE, dove fissano un appuntamento per chiarirsi con i fratelli RIILLO.
P. M. – Il tetto alla fine... Com'è finita questa vicenda?
DICH. GIGLIO G. – Questa vicenda è finita che, dato che BLASCO doveva prendere dei soldi e il tetto era stato rubato, un tetto era stato rubato, è andata a finire che poi si è chiusa in quel modo. Visto che BLASCO aveva preso quel tetto, non gli hanno dato un euro.
P. M. – Okay. E questo è un primo esempio dell'intervento in questo caso, in caso di conflitto, di DILETTO e di SARCONE. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un conflitto fra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano.

Udienza 11.11.2016
DICH. GIGLIO G. – BAACHAOUI KARIMA Moncef, che ho conosciuto, e BAACHAOUI KARIMA, che ho conosciuto, che ho visto molte volte, più volte. BAACHAOUI KARIMA era la segretaria di BLASCO. Ma, più che la segretaria, era un tuttofare, perché era a conoscenza della posizione di BLASCO, di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il BLASCO ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCO. E molte volte anche con GENTILE, che ha preso qualche telefonate lei, ho notato (perché c'ero anch'io) che ha incentivato il BLASCO a litigare con GENTILE.

Sul furto del tetto ha riferito anche Muto Salvatore all'udienza del 20.11.2017.
Egli ha dichiarato che:
a) RIILLO Pasquale era parente di Mimmo Trentino, 'ndranghetista di isola di Capo Rizzuto molto legato a LAMANNA Francesco;
b) BLASCO che aveva rubato il legname per il tetto a RIILLO aveva voluto "mettere le mani avanti" per non mancare di rispetto a Mimmo Trentino;
c) BLASCO si reca quindi al cospetto di LAMANNA, alla presenza di Muto Salvatore, per spiegare quanto accaduto sostenendo che GENTILE gli doveva dei soldi e negando (mentendo) di avere rubato il tetto a RIILLO, attribuendone la responsabilità al TURRA'; insomma mentendo cercava di giustificarsi agli occhi di LAMANNA per il torto commesso ai danni di un parente di Mimmo TRENTINO;

d) quando oramai era emerso che il furto era stato commesso da lui, si presentò nuovamente al cospetto di LAMANNA per spiegare che lo aveva fatto solo perché GENTILE e RIILLO stavano facendo di tutto per non pagare quanto gli spettava;
e) fu SERGIO Eugenio a dire a RIILLO che aveva rubato il legname insieme a BLASCO e VALERIO;
f) GENTILE Domenico è legato da rapporti di parentela con LAMANNA e, oltre ad avere avuto una società con FLORO VITO Gianni, era socio in affari con RIILLO;

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene. Visto che ha citato lei la vicenda del contrasto di BLASCO e RIILLO, in relazione alla questione dei tetti di GENTILE, e mi riferisco al capo 48 per il Collegio, vuole dire quello che sa in relazione a questo fatto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io di questo fatto so che BLASCO veniva a discutere di questo litigio che avevano da RIILLO e BLASCO, e veniva a rapportarlo a Lamanna Francesco. In quanto BLASCO era uno che si metteva sempre le mani avanti, perché sapeva che RIILLO era parente di... RIILLO Domenico Trentino.
PRESIDENTE – Chi era questo RIILLO Domenico Trentino?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mimmo Trentino, più volte citato. È esponente..
PRESIDENTE – Lo ribadisca, perché in questo momento non me lo ricordo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era persona vicina alla 'ndrangheta, della 'ndrina di Isola di Capo Rizzuto.
PRESIDENTE – Personaggio importante, accreditato nell'ambiente?
PRESIDENTE – E quindi RIILLO Pasquale si faceva forte di questa parentela, di questo rapporto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No che si faceva forte, era... diciamo che essendo che era parente, BLASCO non voleva, come dire, mancare di rispetto a Mimmo Trentino, al quale era molto... sia Lamanna che BLASCO erano molto... in buoni rapporti, ecco.
PRESIDENTE – E perché ci sarebbe stata questa mancanza di rispetto, se BLASCO avesse colpito RIILLO Pasquale?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In quanto non avrebbe rispettato la parentela di Mimmo Trentino. Allora cercava di informare Lamanna, perché se Lamanna si fosse trovato a discutere di questo fatto con Mimmo Trentino, voleva che sapeva com'erano le dinamiche.
PRESIDENTE – Ho capito.
DIFESA, AVV. FACENTE – Presidente, chiedo scusa, gradirei che indicasse, non dico il mese, il giorno, quanto meno l'anno? Da un punto di vista temporale, sta andando avanti con il racconto senza...
PRESIDENTE – Può precisare il periodo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE Di cosa?
PRESIDENTE – Allora, stiamo parlando della vicenda GENTILE.
DIFESA, AVV. FACENTE – Sì, Presidente, però da quando ha iniziato il racconto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il periodo del carcere l'ho detto, era il 2012.
PRESIDENTE 2012, bene. Proseguiamo, BLASCO va da Lamanna?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Viene da Lamanna, al Bar (Paul) eravamo, mi ricordo. E lì gli disse che aveva discusso con RIILLO, ma questo RIILLO... insomma, BLASCO diceva

che avanzava dei soldi da GENTILE e quindi non è che gli disse a Lamanna che gli aveva rubato il tetto, anzi negava che era stato lui a rubargli il tetto: io non sono stato, non è che poi viene Mimmo a dire a me che ho mancato di rispetto. Questa è la sintesi che si faceva.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi, sostanzialmente, il BLASCO si rivolge a Lamanna, per rendergli noto che non era stato lui a rubare il tetto, questo è il senso?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lui voleva spostare la sua responsabilità, e quindi raccontandogli che si aveva avuto lo screzio con RIILLO, ma che non c'erano rancori.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, ma in quel momento c'era invece qualcuno che pensava che fosse stato BLASCO? Perché BLASCO va da Lamanna, per quello che lei comprese, a dire che non era stato lui?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché RIILLO venne a sapere che era stato BLASCO, da SERGIO Eugenio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Chi che lo sapeva, oltre a SERGIO Eugenio, ce lo sta dicendo adesso, che BLASCO poteva essere coinvolto in questa vicenda?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se non sbaglio anche SARCONE, su Reggio Emilia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei a noi disse, il 25 ottobre, glielo ricordo per memoria: "A lui – e cioè a Lamanna – disse che non c'entrava nulla, perché invec a Reggio SARCONE e DILETTO sapevano già che era stato lui". Lo conferma?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, SARCONE e DILETTO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il BLASCO, oltre a dire che non era stato lui, indicò la responsabilità di qualcuno, o semplicemente disse: guarda che se per caso viene fuori, non sono stato io?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lui dava responsabilità... non mi ricordo a chi, ad altre persone comunque.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi il 25.10 disse: "In un primo momento aveva detto che era stato SARCONE".

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché si parlava di SARCONE anche per altri problemi che creava. E lui disse: anche secondo me sul tetto c'entrava SARCONE. Ma era una cosa che, insomma, si capiva che non c'entrava.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha riferito poi di un secondo incontro. Questo primo incontro è caratterizzato dal fatto che BLASCO dice "non sono stato io, non voglio litigare con Mimmo Trentino, per questo te lo dico, mi pare che potrebbe anche essere stato SARCONE". Sintetizzo quello che ha detto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – C'è stato un secondo incontro?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché lui si sentiva braccato, BLASCO, perché stava emergendo che era stato lui. Fece un altro incontro da Lamanna, dove lui lamentava perché aveva fatto questo gesto, in quanto sempre attribuiva la responsabilità che non si erano comportati bene i RIILLO, in quanto stavano vendendo la ditta per non far sì che non pagavano il debito a BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi, in questa seconda occasione, si prende la responsabilità, ma dice di averlo fatto perché aveva un credito verso i...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Trovando sempre la giustificazione al cospetto di Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è quello che dice BLASCO. Lei è presente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In quell'occasione il BLASCO parla di SERGIO e degli altri? Lei, poco fa, ha detto: poi SERGIO disse a RIILLO della vicenda di BLASCO.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E com'è andata?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sapeva che il fatto l'aveva detto SERGIO Eugenio a RIILLO.
PRESIDENTE – "Il fatto", cosa intende, gli aveva svelato che era stato...?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chi glielo aveva detto a RIILLO era stato SERGIO Eugenio.
PRESIDENTE – Gli aveva detto che BLASCO aveva rubato il tetto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E che erano andati anche lui stesso, SERGIO Eugenio, e VALERIO, se non sbaglio.
(N.d.t., intervento fuori microfono dell'imputato BLASCO)
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi si affrontò, presso Lamanna, questo tema, e cioè che SERGIO si era presente la responsabilità con RIILLO?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E SERGIO che cosa avrebbe detto, secondo quanto riferiva BLASCO, davanti a Lamanna?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non ho capito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Secondo quello che BLASCO disse davanti a lei e a Lamanna, SERGIO...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, chiedo scusa, se alzano un po' il volume perché faccio un po' fatica.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Davanti a lei il BLASCO disse a Lamanna che SERGIO si era preso la responsabilità di avere commesso il fatto; è corretto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che questa responsabilità se l'era presa con RIILLO, cioè a RIILLO aveva detto: sono stato io.
PRESIDENTE – "Sono stato io, insieme agli altri"?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Appunto, io forse ho perso, perché qua giocavano con i telefonini e non...
PRESIDENTE – Mi pareva che avesse detto che erano andati SERGIO/VALERIO e BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E allora, mi scusi, stavano giocando con i telefonini e non ho sentito.
PRESIDENTE – Va bene? Ho capito male o è così?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quando parlavano non c'era SERGIO. BLASCO disse a Lamanna che si era attribuito, ormai la cosa era già stata diciamo sgamata, in quanto a Reggio Emilia lo sapevano, e fu affrontato il discorso sia da DILETTO che da SARCONE.

BLASCO disse: sì, sono stato io, la responsabilità che... perché mi doveva dare i soldi e lui voleva spostare la società. Insomma, trovava la giustificazione, alla quale Lamanna, su queste cose, gli dava pure fastidio, in quanto la prima volta gli aveva negato la realtà. Però gli disse che era stato SERGIO Eugenio a dirglielo a coso là, a RIILLO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E VALERIO venne citato, venne coinvolto in questa azione, o no? Il SERGIO come aveva operato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE -- Sì, sì, disse che sono andati BLASCO, VALERIO e SERGIO Eugenio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, GENTILE Domenico, cioè la persona offesa di quel delitto, sa com'è soprannominato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE -- Sciagura

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Detto Sciagura. Lui ha un rapporto di parentela con Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è pure parente di Lamanna. Praticamente tra la mamma di Lamanna c'è la parentela.

PRESIDENTE – Di questo GENTILE abbiamo parlato con Muto?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È quello che ha reso dichiarazioni. Di questa parentela era al corrente BLASCO? Era questa parentela uno degli elementi per cui andava da Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E ne era anche al corrente perché GENTILE era parente di Lamanna, però GENTILE, diciamo, operava con RIILLO, quindi non è che Lamanna c'entrava con GENTILE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, certo. Il 25 ottobre lei ci disse, dopo averci precisato la parentela tra GENTILE e Lamanna, che, secondo lei, BLASCO aveva timore anche di questo, cioè del fatto che ci fosse questa parentela.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, aveva paura che GENTILE... Insomma, la cosa ormai era sgamata, era giusto che ne parlava lui con Lamanna e trovava giustificazione con lui

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ebbe modo di parlare di questa vicenda in carcere, con BLASCO o con gli altri?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con RIILLO se ne parlò al carcere di Voghera, anche di questo fatto, appena ci siamo visti, del fatto che lo riportavano anche sull'ordinanza. E poi con BLASCO ne parlammo lì, ai preliminari, e mi disse BLASCO: facciamoci adesso il processo, che si pensano che i soldi non me li danno? Quando esco mi devono dare i soldi.

PRESIDENTE – Chi glieli deve ridare i soldi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – RIILLO e GENTILE, a BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa, in relazione, anche per quello che ha saputo in carcere, che tipo di rapporto ci fosse tra GENTILE e RIILLO, in relazione a questa...

PRESIDENTE – Di GENTILE Domenico stiamo parlando?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.

PRESIDENTE – GENTILE Domenico e RIILLO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI –Cioè, che cosa c'entrava RIILLO? Che rapporto c'era tra i RIILLO, o RIILLO Pasquale, e GENTILE Domenico, in relazione alla vicenda del tetto, quella per cui BLASCO si...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Avevano le società... diciamo sulle società c'erano anche i RIILLO, che ne facevano parte.
PRESIDENTE – Quindi RIILLO faceva parte della società di GENTILE?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Inizialmente GENTILE operava anche con Floro Vito Gianni, avevano avuto una società addietro. E siccome aveva bisogno di capitale per andare avanti, si affiancò a RIILLO, per fare delle costruzioni.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Benissimo, per me è argomento chiuso questo.
DIFESA, AVV. VENIER – Presidente, una richiesta da parte mia. Ha parlato il signor Muto prima di SARCONE, in relazione ad una vicenda per cui stava rispondendo al Pubblico Ministero. Io chiederei di specificare...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con SARCONE Nicolino.
DIFESA, AVV. VENIER – Okay, grazie.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Magari specifichi, Avvocato ..
PRESIDENTE – Con chi ne aveva parlato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io avevo fatto una domanda sui messaggi inviati...
PRESIDENTE – No, non era questo il riferimento, credo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, era sul fatto...
PRESIDENTE – Era in riferimento alla vicenda GENTILE-RIILLO.

1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove acquisite deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale di tutti gli imputati per il reato a loro ascritto.

La prova discende dal tenore delle conversazioni intercettate, nonché dalle parole dei collaboratori di giustizia che hanno consentito di disvelare il reale svolgimento dei fatti, le ragioni delle condotte tenute dagli imputati e dalle persone offese.

Il giudizio di attendibilità, sulla vicenda, delle dichiarazioni dei collaboratori si fonda sul fatto che essi, sia pure da punti di vista differenti e con maggiore o minor dovizia di dettagli, e quindi con dichiarazioni indipendenti e dettagliate hanno, nella sostanza, riferito le stesse cose.

Tutti, in particolare, hanno disvelato la vicenda relativa al furto del legname perpetrato dal BLASCO e dai suoi compagni, VALERIO e SERGIO, ai danni di GENTILE e dei RIILLO e dei conseguenti dissapori insorti all'interno del sodalizio. L'intervento dei vertici del gruppo, DILETTO, SARCONE e, per come riferito dal MUTO, di LAMANNA, al cui cospetto si era presenta BLASCO per ottenere "comprensione ed appoggio", trova riscontro nelle molteplici telefonate sopra riportate. Lo stesso BLASCO, che si stava recando alla riunione con SARCONE, tardando ad arrivare VALERIO e SERGIO (i suoi soci e sostenitori) aveva detto a quest'ultimo che avrebbe iniziato a parlare della questione relativa al GENTILE e, solo dopo, quando fossero arrivati i suoi compagni, di quella relativa al legno. Ancor prima, preoccupato di essere stato messo in cattiva luce dal GENTILE di fronte al DILETTO (evidentemente per la questione del furto) aveva chiesto rassicurazioni al GENTILE per poi, come detto, recarsi dal LAMANNA per la stessa ragione.

La attendibilità di VALERIO trova poi un formidabile riscontro nella telefonata in cui la mattina del 30.11.2011 BLASCO confida a BAACHAOUI KARIMA che GENTILE ed i fratelli MARTINO dovevano portargli dei soldi (prog. n. 949 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Si è infatti sopra detto che il collaboratore ha, tra le altre cose, svelato le origini più lontane della vicenda, collocabili, a suo dire, nel credito vantato da BLASCO nei confronti dei fratelli MARTINO, soci in affari del GENTILE in un cantiere di Vezzano. A fronte di questo credito il GENTILE aveva promesso a BLASCO che gli avrebbe restituito, pur non essendo lui il debitore, la somma a lui dovuta dai Martino, pari a circa 70.000 euro. Nel raccontare questo dettaglio della vicenda, in nessun modo emerso in precedenza e del tutto sottovalutato, il VALERIO ha fornito un importante tassello per la ricostruzione dei fatti, trovando un ulteriore rilevantissimo elemento su cui fondare il giudizio relativo alla sua attendibilità, siccome dimostrato da quella specifica telefonata.

Ancora.

Sia GIGLIO che VALERIO hanno riferito delle minacce che BLASCO aveva indirizzato al GENTILE. Entrambi lo hanno raccontato per conoscenza diretta: il primo perché il giorno in cui DILETTO venne investito della questione da parte del RIILLO era a casa sua e ne parlarono insieme. Il secondo, in quanto sostenitore e socio in affari (illeciti) del BLASCO, con il quale era costantemente in contatto insieme a SERGIO. Salvo quanto a breve si dirà, la telefonata in cui BLASCO dice a GENTILE che "sarebbe andato da lui" (prog. n. 2190 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) è un riscontro espresso e immediatamente tangibile di tali minacce.

Ma fermarsi a questo dato sarebbe limitativo.

Il contegno tenuto in aula dai testi GENTILE Sandra e GENTILE Domenico e le parole di VALERIO Antonio, che in quel contegno trovano riscontro, dimostrano il significato reale del comportamento del BLASCO, così come anche percepito dalle persone offese.

La lettura delle testimonianze dei GENTILE lascia trasparire, immediatamente, la loro reticenza e falsità.

Alle risposte anticipate e "automatiche" di GENTILE Sandra - fin da subito insistente, al di là di qualsiasi plausibile ragione legata alle domande formulate - nel negare di avere subito minacce dal BLASCO e di avere avuto ripetuti contatti telefonici con BLASCO, si aggiungo le sue contraddizioni sulla figura di RIILLO Francesco, amico di infanzia del fratello, che lei sembrerebbe non conoscere e di cui nega, inizialmente, il coinvolgimento nella vicenda, salvo poi ritrattare la risposta, messa di fronte all'evidenza.

Analogamente, GENTILE Domenico ha clamorosamente sminuito la vicenda, assumendosi la responsabilità per il mancato pagamento, negando non solo di non conoscere VALERIO Antonio ma addirittura qualsiasi coinvolgimento nella questione di RIILLO Francesco, dimostrandosi sorpreso delle domande rivoltegli ed incapace di darsene una spiegazione.

La clamorosa reticenza e falsità del teste ha indotto il Pubblico Ministero a non svolgere più alcuna domanda.

Le ragioni di tale contegno sono ravvisabili in due ordini di ragioni.

La prima è legata alla piena conoscenza che GENTILE aveva, ed ha, della caratura criminale di BLASCO (e di VALERIO e SERGIO). Si ricordi, a tale proposito, che GENTILE Domenico è socio in affari di FLORO VITO Gianni (capo 112). Di lui, poi, VALERIO Antonio ha fornito una descrizione puntuale in sede di riconoscimento fotografico, definendolo come soggetto intraneo alla consorteria, vicino ai RIILLO che si occupava di

truffe alle banche e socio di FLORO VITO Gianni. In passato si era trasferito in Romania ma era poi tornato in Italia occupandosi di falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Senta, lei sa se questo GENTILE..
IMPUTATO VALERIO – Entra nella consorteria, signor Presidente.
PRESIDENTE – Entra nella consorteria. Che rapporti ha con Florovito Gianni, l'Immobiliare Tre?
IMPUTATO VALERIO – Erano soci. Furono soci in una società di costruzione.
PRESIDENTE – Fu un socio effettivo o un socio apparente, un prestanome?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, facevano l'uno e l'altro. Finché la costruzione andava bene, il lavoro andava avanti; quando poi le costruzioni non andavano bene, è chiaro che...
PRESIDENTE – La società Immobiliare Tre S.r.l. di chi era, effettivamente?
IMPUTATO VALERIO – Sta di Gianni che... penso che lui, quando la usava Gianni, per la falsa fatturazione, lui non c'era già più. Credo. Adesso, precisamente...
PRESIDENTE – Non lo sa, va bene.
IMPUTATO VALERIO – Presidente, io le compagini sociali non le conosco precise, se non ci ho avuto a che fare direttamente e concretamente. Non mi pronuncio, però so che lui era socio di questa società. E lo sosteneva pure Gianni, che erano soci di GENTILE e che avevano questa società insieme. Se nel periodo delle fatture fossero insieme, o ancora risultava, io questo non glielo so dire, se gli dava percentuali.

La vicinanza di GENTILE al sodalizio è testimoniata, come visto, anche dal collaboratore MUTO Salvatore, il quale ha riferito dei rapporti di parentela, addirittura, con LAMANNA Francesco e della vicinanza dello stesso ai RIILLO, in ciò riscontrando (e trovando riscontro) nelle parole del VALERIO.

Alla luce di tale premessa si comprende anche la seconda ragione del contegno tenuto in aula dai fratelli GENTILE. Essi non solo hanno voluto rispettare le regole del sodalizio alla cui forza criminale di intimidazione sono assoggettati, ma soprattutto hanno voluto proteggere BLASCO, membro di spicco del gruppo e del quale avevano (ed hanno) timore per la sua caratura criminale.
Non sono altrimenti spiegabili testimonianze così clamorosamente reticenti e false. In questo contesto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito delle minacce perpetrate dal BLASCO ai danni di GENTILE e, in particolare, quelle del VALERIO che ha descritto quest'ultimo come terrorizzato da lui, BLASCO e SERGIO, trovano piena giustificazione ed appaiono pienamente riscontrate. In definitiva, la fama criminale del gruppo attorno al quale il GENTILE gravitava, nonché quella dei suoi membri di spicco BLASCO, VALERIO e SERGIO, che pretendevano da lui denaro, spiega il contegno dibattimentale del GENTILE e della sorella e, soprattutto, disvela la reale portata intimidatoria della condotta del BLASCO.
Tutte le telefonate indicate, anche laddove mostrano un lato accomodante di quest'ultimo, in realtà, nella loro insistenza e nel continuo tentativo da parte dei fratelli GENTILE di giustificarsi con lui e di soddisfare le sue pretese pur in un'evidente condizione di clamorosa

difficoltà economica, dimostrano la loro carica intimidatoria, perfettamente percepita da GENTILE Domenico e dalla sorella, che ben conoscevano le dinamiche criminali mafiose.
La richiesta di intervento in sua protezione di RULLO e, soprattutto di DILETTO lo dimostrano.
Ma non è finita.
La forza criminale di BLASCO e dei suoi compagni, già estrinsecatasi nel corso di tutta la vicenda, ha condotto ad un esito assolutamente vantaggioso per BLASCO il quale, avendo infine coinvolto anche il BOLOGNINO ed il suo spessore criminale, era riuscito ad ottenere (fungendone da garante il RIELLO) non solo il pagamento del tetto ma anche di altri 16.000 euro, oltre alla esecuzione di altri lavori, ossia un profitto assolutamente esorbitante rispetto alle pretese originarie. Ciò si spiega, appunto, solo alla luce delle dinamiche criminali interne al sodalizio, in cui la forza prevaricatrice dei comportamenti dei singoli va di pari passo con la loro caratura criminale, senza nemmeno la necessità di manifestazioni eclatanti (cfr. premessa)
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non vi è alcun dubbio che le reiterate e insistite pressioni esercitate dal BLASCO - sempre appoggiato da VALERIO e SERGIO – nei confronti del GENTILE, nella consapevolezza del loro significato intimidatorio e del fatto che in questi termini sarebbero state percepite dal GENTILE, rappresentino minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, avendo determinato la coartazione della volontà del GENTILE che, all'esito, ha dovuto cedere alle richieste del BLASCO e riconoscergli non solo il pagamento di quanto preteso, ma anche altri 16.000 euro, in quanto oramai assoggettato alla forza di intimidazione legata alla fama criminale del BLASCO e alla sua appartenenza al gruppo.
Il vantaggio del tutto ingiustificato ed esorbitante ottenuto dal BLASCO rappresentano l'ingiustizia del profitto ed il depauperamento patrimoniale del GENTILE.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, nulla *questio* per quanto riguarda BLASCO VALERIO e SERGIO.
Più volte si è detto che la forza di intimidazione legata alle pressione del BLASCO si è estrinsecata anche grazie alla costante presenza di VALERIO e SERGIO, che lo hanno appoggiato, supportato e, soprattutto, accompagnato alle riunioni mafiose in modo tale da aumentare la portata intimidatoria delle loro azioni, concretamente dimostrata dal terrore che il GENTILE dimostrava anche alla loro vista.
Il contributo causale di BAACHAOUI KARIMA è qui evidente: essa, come si vedrà anche negli altri capi di imputazione, nella sua duplice veste di amante e segretaria del BLASCO, è il soggetto al quale costui affida ogni attività necessaria, dal punto di vista contabile ed amministrativo per potere portare a compimento i suoi affari illeciti.
Nel caso di specie, a KARIMA BLASCO affida costantemente la gestione dell'attività per l'incasso e la sostituzione degli assegni nonché quella per la gestione dei conti correnti, essendo costantemente informata degli sviluppi della vicenda. Eloquente la telefonata che BLASCO le fa la mattina successiva alla riunione all'Eurospin, raccontandole l'esito della riunione e spiegandole che l'incontro era stato organizzato da DILETTO su richiesta di GENTILE, e che a lui questo non era piaciuto, ragione per cui si sarebbe recato insieme a SERGIO Eugenio sul cantiere da GENTILE per farsi spiegare le ragioni. BAACHAOUI

KARIMA non capendo il motivo dell'intervento di DILETTO, chiedeva spiegazione e BLASCO ottenendo in risposta che della questione non potevano parlarne al telefono, rimandando ogni dettaglio al momento in cui si sarebbero visti (prog. n. 2223 RIT 306/2012).
In altri termini, BAACHAOUI KARIMA, qui come in tutti i capi di imputazione a lei contestati (come si vedrà), si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della caratura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO che con le con lei si confidava, fidandosi oltre che della sua capacità tecnica (amministrativa e contabile) anche del rapporto sentimentale che li legava, sentendosi libero di aprirsi con lei. L'unico limite era rappresentato dal mezzo di comunicazione: nel caso di conversazioni telefoniche BLASCO limitava la curiosità della donna per mantenere la segretezza della notizia a possibili terzi ascoltatori. Questo contegno (che come si vedrà caratterizzerà altre telefonate tra i due) è altamente emblematico della piena consapevolezza da parte della donna della illiceità delle condotte del BLASCO e della sua caratura criminale (cfr. Cap XIII). Prova ne sia, ulteriormente, che nel caso di specie BAACHAOUI KARIMA, sentendosi investita dalla autorevolezza criminale del BLASCO, è addirittura intervenuta direttamente nei confronti di GENTILE, attuando una condotta intimidatoria o, comunque, incentivando il compagno allo scontro. Le dichiarazioni, indipendenti ed autonome, di GIGLIO e VALERIO lo dimostrano riscontrandosi reciprocamente ed inserendosi perfettamente nel quadro probatorio dimostrativo del pieno coinvolgimento della donna e della sua piena consapevolezza.
In definitiva, BAACHAOUI KARIMA, ha fornito un pieno consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO, effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio e confermano le parole dei collaboratori di giustizia GIGLIO e VALERIO che, all'unisono, descrivono il ruolo attivo di BAACHAOUI KARIMA anche nella concreta attività estorsiva, quantomeno incentivando il BLASCO nel suo scopo.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di estorsione loro contestato.

La forza di intimidazione promanante dalle azioni e dalla fama criminale di BLASCO, SERGIO, VALERIO consente di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso.

La paura e l'assoggettamento del GENTILE alla volontà del BLASCO, VALERIO e SERGIO rappresentano la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo e dei suoi membri ha imposto il suo volere grazie alla mera percezione della forza intimidatrice nota e diffusa soprattutto tra soggetti intranei alle dinamiche mafiose.

Quanto al reato di usura, contestata nel capo 48 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunchè, ma anche che lo stesso non sarebbe astrattamente configurabile, posto che, per i principi enucleati in apertura, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza o la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.
Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Ritiene infine il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1. c.p nei confronti di GENTILE Sandra e GENTILE Domenico, atteso che, alla luce delle argomentazioni svolte, la loro deposizione, costantemente volta a negare o, comunque, sminuire la condotta intimidatoria del BLASCO e a negare di avere subito qualsiasi tipo di minaccia è gravemente indiziante del reato di cui all'art. 372 c.p.

.nfine.
Ala luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a GENTILE Domenico, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni, da questo riscontrate, rese da VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte del predetto GENTILE Domenico.

12. CAPO 50

Estorsione in danno di Caccia Luigi

Le vicende oggetto della presente imputazione riguardano una serie di fatti che sono accomunati dall'identità della persona offesa, Caccia Luigi, un piccolo imprenditore edile sottoposto a reiterate pressioni e minacce di natura da parte di diversi soggetti appartenenti al sodalizio.
Su tal vicende, e sulle indagini svolte, hanno riferito alcuni testi di polizia giudiziaria.
Seguendo l'ordine indicato nel capo di imputazione, si prendono le mosse dalla testimonianza resa dal Maresciallo Veroni all'udienza del 30.9.2016, che, sulla base delle conversazioni intercettate come lette nella prospettiva investigativa, ha descritto l'asserita azione estorsiva cui il Caccia sarebbe stato sottoposto da parte di BLASCO e VALERIO

12.1. Condotta di BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio

Ha spiegato il teste che dalla attività di intercettazione telefonica era emersa l'esistenza di un credito (precedente all'inizio dell'attività intercettiva e di difficile quantificazione), vantato da BLASCO nei confronti di Caccia Luigi. Il rapporto tra BLASCO e Caccia inizia a delinearsi a fine novembre del 2011, con una conversazione nel corso della quale BLASCO sollecita i pagamenti, facendo presente che sono già parecchie settimane che sta aspettando di

vedere soddisfatte le proprie richieste. Viste le insistenze di Caccia , BLASCO concede un'ulteriore proroga (prog. 160 RIT 2931/11).
Il 2 dicembre 2012, ha spiegato il teste, dinnanzi all'ennesima richiesta di dilazione di Caccia , BLASCO perde la pazienza e, sottolineando di avere bisogno dei suoi denari, gli pone un vero e proprio *ultimatum* per il lunedì successivo: *" Io ho bisogno, ho bisogno ... che vuoi da me... io lunedì .. e poi basta! te lo dico subito... poi mi devo incazzare..."* (prog. 1293 RIT 2931/11).
Veniva poi captata una serie di telefonate dalle quali si evinceva la sussistenza di un credito che VALERIO Antonio vanta nei confronti dello stesso Caccia quantificabile nella somma di 10.000 euro.
In particolare, dalle conversazioni registrate al prog 1065 del 17 febbraio 2012 e prog. 1065 del 17 febbraio 2012 RIT 308/12, risulta che l'assegno consegnato da Caccia a VALERIO è stato protestato; il primo, quindi, si giustifica con il secondo dicendo che l'assegno è finito solo dal notaio, e che basterà pagare una penale del 10% per poterlo recuperare. Il Caccia si impegna al pagamento della penale e chiede a VALERIO di restituirgli 1000 euro, garantendogli che l'assegno verrà pagato. VALERIO si raccomanda solo che arrivino i soldi perché ne ha assoluta necessità.
Segue una serie di telefonate in cui si apprende che CACCIA non mantiene fede all'impegno promesso e in cui VALERIO, innervosito dalle continue richieste di dilazione per il pagamento finisce con il minacciarlo. In particolare, nel corso della conversazione n. 2147 RIT 308/12 del 24 febbraio 2012 VALERIO Antonio, dinnanzi all'ennesima richiesta di rinvio avanzata da Caccia , gli dice : *" .. ascoltami.. io faccio presto Luigi... ci credo... io ci credo, ma non fare passare lunedì... perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh... perchè io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."* .
Nel corso della conversazione registrata al prog. 2533 RIT 308/12 del 29 febbraio 2012, perdurando il mancato pagamento del Caccia , VALERIO chiama quest'ultimo che gli promette di dargli tutti i soldi, tutti i 10.000 euro la mattina seguente. VALERIO Antonio chiude la telefonata dicendo : *" non ti lascerò tregua"*. Successivamente, dinnanzi all'ennesimo tentativo di Caccia di prendere tempo, VALERIO gli dice *"Non me ne fotte più un cazzo, non mi interessa più. Io ho bisogno che ti veda un attimino, perchè ti devo spiegare una cosa, invece. Fatti vedere, che ti devo spiegare una cosa. Io ho bisogno solo di vederti, che ti devo spiegare una cosa. C'ho soltanto una parola, non cinquanta. Arrivato a un certo punto, non me ne fotte più un cazzo del denaro, mi interessa della parola, mi devi spiegare perchè mi stai pigliando per il culo. Vieni, ci spieghiamo e poi quello che c'è da fare si farà"* (prog. 3451 RIT 308/12 del 9 marzo 2012)
Il 12 marzo veniva captata una conversazione molto significativa (prog. 3679 RIT 308/12) in quanto ritenuta, nell'ottica degli inquirenti, dimostrativa delle gerarchie e degli equilibri nell'ambito del sodalizio. In questa conversazione Caccia , evidentemente debitore anche di BRUGNANO Luigi (oltre che di BLASCO e di altri sodali, come si dirà) promette a VALERIO di pagarlo, pretendendo però che lui intervenga in sua difesa qualora BRUGNANO Luigi avanzi delle richieste economiche nei suoi confronti. VALERIO risponde: *"Lascia stare, non e ne frega un cazzo degli altri, non farla più lunga. Quello che gli deve dare, glielo do io a lui" "BRUGNANO non è un problema;il problema è se tu non*

monetizzi l'assegno, ma lo sai che non c'è problema di questo. Tu devi parlare dov'è il problema Luigi". Il 13 marzo 2012, VALERIO, dicendosi esasperato dal comportamento di Caccia , reagisce all'ennesimo rinvio richiesto per il pagamento dicendogli: " *Stavera ti aspetto sotto casa... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono. Mi stai portando alla condizione di dirtele, le cose. Quando ti vedo*"... dopo tale prime affermazioni, chiede a Caccia un incontro, dice : " *Non mi interessa... di solito io non parlo mai per telefono così apertamente, però mi stai portando all'esasperazione* "(prog. 3816 RIT 308/12).

12.2. Condotta di BRUGNANO LUIGI.

Alla testimonianza del Maresciallo Danilo Melegari è stata invece affidata la ricostruzione delle vicende relative agli altri imputati (cfr. udienza 30.6.2016).

Partendo da BRUGNANO Luigi, il teste ha riferito che si tratta di una posizione che si inserisce in una vicenda che riguarda una richiesta di denaro avanzata da lui e da PROCOPIO Giovanni (giudicato separatamente) nei confronti di CACCIA Luigi, la cui figura era, come visto, già emersa nelle telefonate con VALERIO.

La vicenda si intreccia con quella descritta sopra: BRUGNANO, come si vedrà, è creditore di Caccia e, allo stesso tempo, è in attesa di un pagamento da VALERIO.

Anche in questo caso, fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono le intercettazioni telefoniche – incontestate nel loro contenuto ed ascoltate ove necessario dal Collegio- che si riportano unitamente alla sintesi, per vero poco efficace, del testimone. Nel febbraio del 2012 viene captata una telefonata che BRUGNANO Luigi fa a Caccia Luigi (prog. 2149, RIT 345/12). Nel corso di questa conversazione BRUGNANO rimprovera Caccia per non aver risposto alle sue telefonate. CACCIA prova a giustificarsi, ma BRUGNANO non gli crede. La conversazione prosegue con CACCIA che dice di aver preso accordi con VALERIO per consegnargli i primi 7.000 euro, ma BRUGNANO lo incalza chiedendo spiegazioni sul mancato pagamento dell'assegno. CACCIA spiega che tutto è dipeso da un blocco della banca, indipendente dalla sua volontà e che non si sarebbe mai permesso di mancare di rispetto a lui o VALERIO. Riferisce poi di essersi appena sentito con VALERIO, al quale consegnerà il pomeriggio del giorno dopo un assegno circolare di 7.000 euro. BRUGNANO rivendica i propri 1.000 euro e CACCIA si rende disponibile ad assecondare la richiesta, purchè la cosa non lo esponga a problemi con gli altri membri del sodalizio.

Sul finire CACCIA chiede a BRUGNANO di procurargli del lavoro ma costui, facendo percepire la pressione derivante dal suo peso criminale gli risponde che potrà lavorare solo quando avrà onorato il debito.

Dopo qualche giorno i contatti tra Caccia Luigi e BRUGNANO Luigi si intensificano.

Il 2.3.2012 CACCIA contatta BRUGNANO Luigi e spiega di essere riuscito a recuperare i 10.000 euro per VALERIO tramite un amico di suo zio Alfredo, che gli ha consentito di fare un anticipo fattura, precisando che l'intera somma verrà suddivisa tra un assegno e denaro contante (prog. 2840 RIT 345/2012).

Il 5.3.2012, CACCIA spiega a BRUGNANO che l'amico di suo zio ha confermato la disponibilità a portare a termine l'operazione, ma ha preso tempo fino a domani pomeriggio, per cui gli chiede di aiutarlo a convincere VALERIO ad aspettare altre ventiquattro ore, promettendogli in cambio un regalo di 500 euro. BRUGNANO chiede espresse garanzie sul buon esito dell'operazione poi si rende disponibile ad aiutarlo (prog. 3204 RIT 345/12).

Il 10.3.2012 CACCIA comunica a BRUGNANO che VALERIO ha deciso che non deve fargli alcun pagamento, ma BRUGNANO ribatte, fermo, che la situazione è cambiata e che non deve dar retta a VALERIO (prog. 4408 RIT 345/2012). Si inserisce qui la telefonata in cui BRUGNANO chiede a VALERIO di metterlo al riparo dalle reazioni di BRUGNANO nel caso pagasse a lui e non a quest'ultimo (vedi sopra).
Nel pomeriggio del 13.3.2012 CACCIA chiede a BRUGNANO di concedergli tempo per trovare i soldi che gli ha promesso, ma BRUGNANO non si dimostra disponibile ad assecondare la richiesta e, con tono intimidatorio, gli dice di presentarsi davanti a lui mettere in chiaro la questione. CACCIA insiste per avere una dilazione di almeno un'ora, ma BRUGNANO esige di sapere se sia in grado di fargli avere tutti i soldi. CACCIA conferma che grazie allo zio che ha fatto da garante, giovedì mattina avrà la somma dovuta. Nonostante le rassicurazioni, BRUGNANO insiste nell'atteggiamento intimidatorio. CACCIA cerca di giustificarsi dicendo di aver agito convinto di riuscire a portare a termine l'operazione, altrimenti non avrebbe rischiato di farsi protestare; BRUGNANO ribadisce che non tollera di essere preso in giro (prog. 4890 RIT 345/2012).
La sera di quello stesso giorno BRUGNANO ricontatta Caccia per assicurarsi che non venga ulteriormente ritardato il pagamento. Caccia lo rassicura confermando la consegna dei soldi. BRUGNANO chiede se sia riuscito a reperire i 1.000 euro e CACCIA risponde che dovrebbe riceverli l'indomani. BRUGNANO chiede notizie del bonifico che avrebbe dovuto ricevere a dicembre e CACCIA spiega che è stato bloccato dalla banca a causa dei problemi giudiziari nei quali è rimasto coinvolto. Per dimostrare la sua buona fede CACCIA dice di aver sempre fatto il possibile per assecondare le loro richieste e ne approfitta per chiedere spiegazioni in merito alle disposizioni ricevute, che vedono l'estromissione di VALERIO dalla questione. BRUGNANO si limita a dire che va bene così, rimandando i dettagli ad un successivo incontro (prog. 5110 RIT 345/2012).
Il 16.3.2012, CACCIA convince BRUGNANO a concedergli tempo fino al lunedì successivo promettendogli di fargli un regalo di 500 euro in contanti (prog. 5668 RIT 345/2012).
I continui rinvii di CACCIA accrescono l'insofferenza di BRUGNANO che, nel pomeriggio del 18.3.2012 perde la pazienza (prog. 5981 RIT 345/2012).
Seguono giorni in cui il Caccia continua a procrastinare il pagamento e anche sostenendo, invano, di avere finalmente ricevuto l'assegno da parte dello zio chiedendo a BRUGNANO quindi di pazientare (prog. 4098, 6015, 6323 RIT 345/2012).
CACCIA è infine costretto ad ammettere di non essere riuscito a trovare i soldi e si giustifica dicendo che suo zio ha parlato con Massimiliano, che ha promesso di fargli avere un assegno circolare per il giorno successivo. Con l'intento di tranquillizzare BRUGNANO, CACCIA oltre a 5.000 euro in contanti, promette di fargli avere un muletto di sua proprietà. Il tentativo fallisce e BRUGNANO ordina di presentarsi al suo cospetto. CACCIA si rende disponibile per vedersi a Reggio Emilia o a Cadelbosco e manifesta l'intenzione di contattare PROCOPIO Giovanni. BRUGNANO dice di lasciar perdere perché PROCOPIO è con lui ed insiste per vedersi subito. CACCIA dice di trovarsi a Parma e promette di raggiungerlo in un'ora a Cadelbosco, ma BRUGNANO ribatte in modo stizzito dicendo che si devono vedere immediatamente (prog. 6399 345/2012).
CACCIA telefona a PROCOPIO chiedendogli di aiutarlo a convincere BRUGNANO ad aspettare fino al giorno successivo. PROCOPIO, che è evidentemente con BRUGNANO, dice

di farsi trovare davanti alla chiesa di Cadelbosco, così potranno parlare, anche perché l'ultima volta che lui gli ha chiesto un favore del genere, non si è reso disponibile. CACCIA promette di presentarsi all'appuntamento entro quaranta minuti (prog. 6400 RIT 345/2012)
BRUGNANO richiama CACCIA e lo rimprovera per l'ennesima bugia e costui si giustifica dicendo che non voleva prenderlo in giro sottolineando di aver sempre aiutato le persone. BRUGNANO insiste nelle accuse ed offese e chiede quindi informazioni sul muletto promessogli precedentemente. CACCIA spiega di aver pensato di regalargli il mezzo, del valore di 4.000 euro, per ringraziarlo di aver speso una parola in suo favore nell'intera vicenda. Alla fine della conversazione BRUGNANO sollecita nuovamente un incontro, dicendosi disposto ad aspettare solo fino alle 15.30. CACCIA risponde con ironia scatenando la reazione minacciosa di BRUGNANO, che fa valere la sua caratura criminale (prog. 6407 RIT 345/12).
A partire dalle 15.30 PROCOPIO contatta ripetutamente Caccia che tarda all'appuntamento. Anche BRUGNANO lo chiama per avere spiegazioni, dicendo di trovarsi davanti a casa sua; Caccia si scusa per il ritardo, precisando di aver saputo da sua moglie che si è presentato a casa. BRUGNANO inizia ad inveire, minacciando di stazionare davanti a casa sua fino a quando non rientrerà (prog. 6490 RIT 345/2012). Dopo un paio d'ore CACCIA fa presente di dover accompagnare urgentemente il figlio al Pronto Soccorso, ma BRUGNANO ribatte che mentre stazionava davanti a casa sua ha visto il bimbo che giocava in cortile con il nonno, ed è stato fermato da una pattuglia di Carabinieri (cfr. deposizione Maresciallo Melegari).
CACCIA prova a prendere tempo, rinviando l'incontro alla mattina seguente, ma BRUGNANO insiste per un immediato confronto, minacciando di ripresentarsi da sua moglie. CACCIA accetta di incontrare BRUGNANO nei pressi del cimitero (prog. 6552 RIT 345/12).
Dopo circa venti minuti BRUGNANO richiama ed inizia ad inveire nei confronti di CACCIA , che non si è ancora presentato. Caccia cerca di giustificarsi, sperando di riuscire a prendere tempo fino alla mattina seguente, ma BRUGNANO, minaccia di presentarsi a casa sua breve. CACCIA , vista l'atteggiamento irremovibile di BRUGNANO, lo supplica di dargli tempo (prog. 6850 RIT 345/12).
La mattina seguente BRUGNANO chiama CACCIA per assicurarsi che in mattinata risolva la questione. Caccia promette di fare il possibile per reperire i 5.000 euro, poi spiega di avere una situazione bancaria compromessa per colpa del protesto subito di recente per un assegno emesso in favore dell'Immobiliare di VALERIO. BRUGNANO si tranquillizza e dice che troverà il modo di aiutarlo a risolvere il problema, purchè mantenga fede alle promesse e si presenti agli appuntamenti (prog. 6651 RIT 345/2012)
Alle 12.30 BRUGNANO chiama per le novità e CACCIA conferma che quasi certamente nel pomeriggio avrà il denaro (prog. 6772 RIT 345/12). Segue la chiamata con la quale anche PROCOPIO contatta CACCIA , che gli ripete le stesse cose dette a BRUGNANO. PROCOPIO si mostra meno accomodante di BRUGNANO e pretende che CACCIA procuri i soldi entro la serata, sottolineando il favore fattogli avendo convinto BRUGNANO a concedergli una proroga e prospettandogli spiacevoli conseguenze in caso di mancato pagamento. CACCIA si impegna a fare in modo di trovare i contanti e PROCOPIO conclude la conversazione reiterando la minaccia (prog. 6775 RIT 345/12) .

Nel primo pomeriggio BRUGNANO mette pressione a CACCIA , il quale dice che si sta recando da un'altra persona perché il falegname ha promesso di fargli avere i 5.000 euro per domani. BRUGNANO lo rimprovera per l'ennesima bugia e CACCIA si scusa, precisando che per lui sarebbe preferibile portare a termine l'operazione con il falegname, del quale non ha alcun timore, essendo di origini reggiane. BRUGNANO fissa come termine ultimo per la consegna dei soldi le 16.00 e si informa sulla disponibilità di contanti per quell'ora . CACCIA risponde che tutto dipende dall'esito dell'appuntamento a cui si sta recando, ma BRUGNANO pretende la consegna di 5.000 euro entro il pomeriggio (prog. 6785 RIT 345/12).

Verso le 18.00 BRUGNANO esorta CACCIA a contattare la persona interessata all'escavatore, precisando di aver individuato un potenziale acquirente (prog. 6899 RIT 345/12).

La mattina seguente BRUGNANO rimprovera CACCIA per non aver risposto alle sue chiamate; CACCIA si giustifica dicendo di avere il cellulare in modalità silenziosa ed aggiunge che si deve incontrare alle 11.00 con tale Canepari per la questione del muletto. BRUGNANO si indispone per non essere stato avvisato tempestivamente e con tono fermo comunica che si prenderà lui l'escavatore (prog. 6958 RIT 345/12)

Verso le 09.00 BRUGNANO arriva sul luogo dell'appuntamento sollecita CACCIA a raggiungerlo (prog. 6971 e 6974 RIT 345/12). BRUGNANO dopo avere chiamato per sapere cosa aveva detto Canepari, concede tempo fino alle 15.00, ora in cui si prenderà il mezzo, poi si informa sulla trattativa in corso con il falegname. CACCIA risponde di non aver avuto ulteriori contatti. Ciò determina la reazione indispettita di BRUGNANO (prog. 7070 RIT 345/12).

Dopo due ore richiama e CACCIA dice di essere in attesa di Canepari e chiede come dovrà comportarsi per l'eventuale fatturazione della vendita. BRUGNANO gli ordina di limitarsi a prendere nota della valutazione, perché penserà lui a vendere l'escavatore (prog. 7100 RIT 345/12).

Alle 16.00 BRUGNANO richiama e CACCIA fa presente che il prezzo dell'escavatore oscilla tra i 10/11.000 euro e Canepari conosce una persona interessata all'acquisto (prog. 7103 RIT 345/12). Dopo pochi minuti, BRUGNANO impone a CACCIA di portargli subito l'escavatore (prog. 7105 RIT 345/12).

Nel pomeriggio CACCIA dice che potrà recapitarglielo il giorno dopo a Cadelbosco e BRUGNANO fissa come termine di consegna le 09.30 (prog. 7123 RIT 345/12).

L'indomani mattina CACCIA dice di aver ricevuto la chiamata di Canepari, che si è detto disposto a portare da lui entro mezzogiorno la persona interessata ad acquistare l'escavatore. BRUGNANO lo interrompe, autorizzandolo a chiamare Canepari per avere l'offerta di acquisto, che valuterà personalmente, non fidandosi del suo operato (prog. 7231 RIT 345/12)

Nei giorni seguenti la trattativa per la vendita dell'escavatore prosegue e la mattina del 26.3.2012 CACCIA conferma a BRUGNANO che per le 12.00 l'acquirente lo chiamerà per definire i dettagli. Si raccomanda affinché il pagamento venga effettuato tramite assegno circolare, che CACCIA dovrà versare nella sua banca ed emettere un altro titolo di cui gli fornirà l'intestazione. Nel proseguo parlano anche del muletto e BRUGNANO dispone che venga portato nel suo cantiere (prog. 7573 RIT 345/12).

Nel primo pomeriggio PROCOPIO chiama per le novità e CACCIA risponde di essere in attesa che l'acquirente lo chiami per definire l'operazione . PROCOPIO lo rimprovera e gli dice di contattare il cliente per accertarsi se sia effettivamente (prog. 7675 RIT 345/12) .
Alle 15.40 CACCIA informa BRUGNANO di aver definito la cessione dell'escavatore, precisando che l'acquirente mercoledì mattina si presenterà con l'assegno e caricherà il mezzo: questi non si fida e chiede di parlare direttamente col cliente. CACCIA dice di avere il numero di Canepari, che ha gestito la trattativa. BRUGNANO si raccomanda che mercoledì mattina arrivino i soldi e dice di informare PROCOPIO poi pretende il numero di Canepari (prog. 7697 RIT 345/12).
Seguendo le disposizioni di BRUGNANO, CACCIA comunica gli sviluppi a PROCOPIO (prog. 7707 RIT 345/12), poi contatta Canepari per preannunciargli la possibile visita o chiamata di BRUGNANO e chiedergli di reggergli il gioco, confermando l'arrivo per il mercoledì seguente della persona interessata ad acquistare l'escavatore, che non ha alcuna intenzione di cedergli perché BRUGNANO vorrebbe acquisirlo ad un prezzo decisamente inferiore all'effettivo valore di mercato (prog. 7712 RIT 345/12). Tuttavia BRUGNANO, dopo aver parlato con CANEPARI si accorge dell'inganno e lo chiama minacciandolo. CACCIA si giustifica sottolineando che non gli avrebbe dato il numero di Canepari se non fosse stato più che sicuro delle proprie cose. BRUGNANO sembra convincersi ad aspettare fino a mercoledì ma dice di presentarsi da lui immediatamente (prog. 7720 RIT 345/12).
La mattina seguente BRUGNANO inserisce CACCIA in una triangolazione finanziaria tittizia, sfruttando la società a lui intestata Si informa su eventuali segnalazioni a carico della ditta e CACCIA risponde che ne risulta una per l'assegno di VALERIO. BRUGNANO sottolinea che non essendo ancora trascorsi sessanta giorni, la situazione non è grave per cui lo invita ad andare da lui per eseguire un'interessante operazione, che risolverà tutti i suoi problemi (prog. 7816 RIT 345/12).
Nel pomeriggio BRUGNANO sollecita CACCIA, il quale dice di trovarsi a Castellarano e usando un linguaggio criptico rimanda al giorno successivo la consegna degli assegni postdatati. BRUGNANO fissa l'incontro per la mattina. CACCIA propone di vedersi una volta definita la cessione dell'escavatore (prog. 7982 RIT 345/12).
Il 28.3.2012 PROCOPIO e BRUGNANO chiamano CACCIA, il quale dice ad entrambi di essere in attesa di una telefonata di Canepari: BRUGNANO si mostra più deciso dicendo che si vedranno in tarda mattinata a Massenzatico e risolveranno una volta per tutte la questione dell'escavatore; viene organizzato un incontro (prog. n. 7982, 7985 RIT 345/12) documentato dai Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, impegnati in un servizio di osservazione sul quale ha riferito il Maresciallo Melegari proiettando le fotografie scattate. "
MAR AIUT. MELEGARI D. – Allora, l'OCP è stato fatto il 28 marzo 2012. Praticamente sono state fatte le foto, i militari operanti sono il Carabiniere Galasso e il Carabiniere Rizzo Luciano, in quanto erano loro che facevano il servizio. Questa è la foto delle 10:17, 10:20 del 28 marzo 2012, dove si incontrano... c'è Caccia Luigi; questo furgone è di BRUGNANO. Successivamente vanno a vedere l'escavatore al deposito. Infatti là era il punto di incontro e qua è il deposito. Il deposito è in una zona di Massenzatico ed era in un luogo abbastanza isolato. Per cui la pattuglia, il servizio, il dispositivo di osservazione è riuscito a fare solo qualche foto; però, per non far scorgere la sua presenza, quando ha visto il riscontro delle persone e delle telefonate, poi si è allontanato dal luogo."

Le telefonate successive attestano che la questione non è ancora risolta e CACCIA non ha consegnato il muletto a BRUGNANO, che la mattina del 2.5.2012 lo chiama per informarsi sugli sviluppi. CACCIA spiega di essersi presentato direttamente alla Tecnocopie di Mancasale, ma il responsabile non è in sede, per cui dovranno aspettare che lo richiami per poter ritirare la baracca e il muletto poi ne approfitta per chiedere se dovranno giustificare contabilmente la cessione del mezzo. BRUGNANO conferma (prog. 13914 RIT 345/12).
L' 8.5.2012 BRUGNANO preannuncia a CACCIA che domani avrà il camion per recarsi a Mancasale e caricare il muletto. Caccia risponde di non potergli garantire che la persona sarà presente per consentirgli di caricare il mezzo, però si impegna a chiamare nel pomeriggio per farselo confermare ed evitare un viaggio inutile. BRUGNANO si irrita perché per l'ennesima volta ha mentito e CACCIA cerca di convincerlo della propria buona fede, attribuendo ad altri le colpe, facendo però accrescere la sua ira, che si manifesta con pesanti minacce (prog. 15046 RIT 345/12).
Alle 17.30 circa BRUGNANO richiama e CACCIA fa presente di essere riuscito a rintracciare Cantagalli, che è disponibile a fargli caricare il muletto l'indomani pomeriggio. BRUGNANO non gli crede e pretende di andare personalmente sul posto ove è custodito il muletto (prog. 15123 RIT 345/12). Dopo pochi minuti BRUGNANO richiama e reitera la minacce (prog. 15125 RIT 345/12). Alle 18.10 CACCIA comunica a BRUGNANO che suo padre lo sta aspettando all'ufficio postale di Sesso: BRUGNANO pretende che presenzi all'incontro, ribadendo la volontà di picchiarlo, anche in presenza del genitore (prog. 15131 RIT 345/12).
Il giorno seguente, poco prima di mezzogiorno BRUGNANO rimprovera CACCIA per aver esposto il padre a brutte figure CACCIA dice di aver preso appuntamento per il pomeriggio con Cantagalli per caricare il mezzo ma BRUGNANO insiste per farlo e ordina di chiamare per anticipare l'operazione (prog. 15825 RIT 345/12); poco dopo BRUGNANO richiama CACCIA dice che nell'ufficio di Cantagalli c'era solo la segretaria, per cui dovranno attendere (prog. 15315 RIT 345/12).
Due giorni dopo BRUGNANO sollecita a CACCIA la fattura (falsa) per la vendita dell'escavatore: questi si rende disponibile a predisporla e BRUGNANO dice di presentarsi da lui con il timbro della società perché la redigeranno insieme (prog. 15677 RIT 345/12).
Con questa telefonata si chiude la vicenda.

Il valore dei beni di cui BRIGNANO si è impossessato in sostituzione del denaro dovuto è ricostruibile, secondo gli inquirenti è pari ad euro seimila l'escavatore e quattromila il muletto. Ciò lo si ricaverebbe dalla telefonata in cui Caccia dice: *"che solo quel muletto li 4.000 euro costa. 4.000 euro costa il muletto.* (prog. 6407 del 20 marzo 2012 RIT 345/12).

12.3. Condotta di AMATO Francesco

Quanto alla presunta estorsione consumata da AMATO Francesco ai danni di CACCIA, ha riferito non solo il Maresciallo Melegari, ma anche il Carabiniere scelto Galasso; quest'ultimo, in particolare ha reso la sua testimonianza in ordine ai servizi di OCP svolti (cfr. produzione udienza 20.7.2016.

Il primo, sempre all'udienza del 30.6.2016, ha ricostruito la vicenda sulla base delle intercettazioni telefoniche captate, alle quali si farà ampio riferimento in questa sede per descrivere i fatti.
Dalla attività spionistica, ha spiegato il teste, si apprende infatti che AMATO Francesco cerca di costruire qualcosa con Caccia: vuol far prendere un appalto o vuol far fare un lavoro a Caccia, perché è un operaio edile. Per questo organizza un incontro fra lui e Tommaso Martino alla sua presenza. L'incontro viene documentato in un servizio di OCP. A seguito di quest'incontro, la trattativa non va a buon fine, perché l'impresa di Caccia non ha le capacità economiche e la struttura per svolgere i lavori. Da qua gli inquirenti comprendono che AMATO Francesco avanza delle pretese nei confronti di Caccia Luigi, anche prospettando una sorta di mancato guadagno. Viene poi captate una serie di telefonate dalle quali si apprende che AMATO Francesco chiede continuamente denari, piccole somme, a Caccia Luigi il quale provvede a consegnarle all'AMATO: *PRESIDENTE P. – Quindi è Caccia che dà piccole...? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Che dà i soldi, sì. AMATO Francesco chiede continuamente soldi, un po' per la faccenda per un mancato guadagno, dice: Io ti ho fatto guadagnare tremila e cinquecento euro – e pretende questa somma grande. Però, oltre ai tremila e cinquecento euro, quasi quotidianamente gli chiede dei soldi anche per vivere alla giornata, cosa che Caccia fa. In una o due occasioni gli consegna i.. P. – E glieli chiede in che modo? MAR. AIUT. MELEGARI D. – La somma dei tremila e cinquecento euro è sempre con tono minaccioso, tant'è che lui in alcune telefonate fa proprio riferimento a dei fatti di cronaca specifici della 'Ndrangheta, in quanto sono stati bruciati vari mezzi su Reggio Emilia e dice: Vedi, io adesso vengo e ti faccio delle cose, che poi vengono a cercarti, perché vedi che stanno parlando sui giornali. Questo è il tenore delle telefonate.*

A tale proposito, il teste ricorda che domenica 25 marzo 2012 un'agenzia di stampa reggiana aveva pubblicato la notizia che *"Poco dopo la mezzanotte qualcuno ha dato fuoco a un autocarro parcheggiato in un cantiere edile di via della Tenuta ad Albinea. Il mezzo è di proprietà di un'impresa edile con sede a Reggio Emilia, gestita da due fratelli originari di Cutro, residenti in città. I Carabinieri non escludono nessuna pista, ma l'origine dolosa del rogo sarebbe praticamente certa. I malviventi avrebbero usato liquido infiammabile per dare fuoco al Fiat Daily, per poi fuggire prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri"*.
Dunque in una conversazione AMATO Francesco, particolarmente arrabbiato, minacciando esplicitamente CACCIA gli prospetta sgradevoli conseguenze se non provvederà a pagarlo, evocando, nella sostanza, azioni incendiarie analoghe a quelle descritte nell'articolo di giornale patite da due imprenditori di origine cutrese (prog. 8138 del 28 marzo 2012 RIT 345/12: *Francesco AMATO - Ehi! Luigi - Ciccio! Francesco AMATO - Dimmi. Luigi Caccia - Ascolta. Domani matti... Francesco AMATO - Eh? Luigi Caccia - Domani mattina, alle dieci... Francesco AMATO - Eh, domani mattina... stasera ti rompo le corna, non domani mattina! Luigi Caccia - Ascolta, ascolta... e non rompermi i coglioni. Domani mattina... Francesco AMATO - Sì, te li rompo davvero i coglioni, non ti preoccupare! Luigi Caccia - Mi ascolti un attimo? Domani mattina alle dieci, devi venire con me, devi venire, che mi serve anche la cosa... la... la... ecco quello che ti volevo dire anche oggi... la... la.. Francesco AMATO - Eh? Non ho capito. Luigi Caccia - Domani mattina alle dieci, quando andiamo a*

prendere la... la... la cosa... i soldi, mi serve la dichiarazione, dunque dobbiamo passare prima dalla... dal Comune a farla, eh! Francesco AMATO - Tu sei un cornuto, mi stai prendendo per il culo! Cornuto! Luigi Caccia - (inc. voci sovrapposte) va bene, va bene. Pensala sempre come vuoi, sembra che ce l'ho nella borsa io le cose. Francesco AMATO - No... (inc. pronuncia non chiara) sai che c'è scritto... cosa c'è scritto stamattina sul giornale, l'hai... l'hai letto? Luigi Caccia - Non lo so. Francesco AMATO - Eh? Luigi Caccia - Cosa c'era scritto, non lo so. Francesco AMATO - L'hai letto cosa c'era scritto sul... sul giornale? Luigi Caccia - Non c'è... non lo so quello che c'è scritto. Francesco AMATO - (Inc. pronuncia non chiara) dice che i cutresi o collaborate o andate via a casa perché (inc. voci sovrapposte) Luigi Caccia - Ma vaffa .. ma vaffanculo, va! Francesco AMATO - Te lo giuro, per il camion di merda che bruciava l'altro giorno, (inc. pronuncia non chiara). Luigi Caccia - Ma quello lì tu lo sai che loro... loro basta che... quando succedono le cose (inc. voci sovrapposte). Francesco AMATO - E... e... e tu stai rompendo i coglioni! Luigi Caccia - Ti sto dicendo... non rompere i coglioni tu a me Ti sto dicendo... Francesco AMATO - Da lunedì sei arrivato a fine settimana. Luigi Caccia - Lo so, ma l'importante è risolvere la cosa. Basta, che cazzo me ne frega a me che è passato un mese o tre mesi. A me l'importante è chiuderla, va bene? Ti sto dicendo, domani mattina per le dieci, ti passo a prendere. Andiamo prima in Comune, anche qua a Cadelbosco va bene, all'anagrafe, facciamo il discorso della dichiarazione, porta il discorso dell'assegno perché ci deve essere il numero dell'assegno, okay? Il numero dell'assegno, di identificazione. Tu me la dai in mano a me quando io ti do lì in banca il discorso dei soldi. Stop, chiuso. Basta. Hai capito? Francesco AMATO - Eh, ho capito.

In altra telefonata (prog. 884 del 4 aprile 2012 RIT 352/12) AMATO, particolarmente adirato, minaccia CACCIA che gli chiede di avere una altra possibilità:
"Francesco - Mi sa che tu una Pasqua di merda ti fai! Luigi - No, no, che... che Pasqua di merda, (inc.Sovrapposizione di voci). Francesco - No, mi sa che tu... tu... tu personalmente... Luigi - Ah, Francesco - Con la tua famiglia ti fai un... una Pasqua di merda. Luigi - Ti sto dicendo di no, dammi 'sta... l'ultima possibilità per tornare domani a mezzogiorno. Io... che ti devo dire? a me io... sto stesa come un corno appeso e senza fare un cazzo, fai te! Non per altro. Eh, eh... vediamo... vediamo domani a mezzogiorno che cazzo fa, sennò faccio io diversamente, dai.

Anche le richieste di denaro emergono dalle telefonate riscontrate da alcuni servizi di OCP.
Nella conversazione registrata al prog. n. 1821 del 24 gennaio 2012 RIT 439/12 AMATO dice a Caccia che gli deve trovare 300 euro. Caccia gli risponde che non sa dove poterli trovare:
A.= Francesco AMATO
L.= Luigi Caccia
A. Pronto. L. Oh Ci'. A. Dimmi. L. Ascolta allora .. io là ho già fatto tutto, nel senso che l'ho già versato là la cosa, solo che loro per forza mi devono dare il discorso della .. della disponibilità il discorso .. come gli ha buttato dentro l'assegno mio zio, eh. Eh .. A. Non ho capito. L. Allora, te l'ho detto che mio zio si era fatto fare l'assegno ieri, te lo avrà detto .. e lui me ne ha fatto uno dei suoi bene, allora lui ha buttato dentro l'assegno, bene. Allora lui disponibilità attualmente sul conto se non quell'assegno non ce ne ha .

cioè disponibile tutta, hai capito? Allora .. io l'ho versato. Loro mi danno il discorso della disponibilità domani mattina a me. Capito? Io domani mattina posso farlo. E poi posso fare come ti ho detto io, così . 1.500 e come .. e il resto così .. perché gliel'ho già chiesto. A. E do .. domani che ti danno un assegno? L. Allora un assegno circolare per forza e il resto me lo danno, posso prenderlo il discorso in liquido, 1.500 .. A. Ah .. ascolta .. adesso. L. Dimmi. A. Vedi che devi fare le scintille con i piedi. L. Eh .. A. Mi devi trovare 300 euro. L. Eh, non so dove potertele trovare. A Eh mi incazzo come .. sul bene dei figli miei che m'incazzo come un animale. L. Ohi Ci' .. allora se potevo trovarle andavo a pagare anche la bolletta ti ho detto che ho la bolletta di 211 euro che non posso pagarla. Mi hanno abbassato .. mi hanno abbassato i kilowatt della luce dlo va'! Cioè io a giorni .. se non è che l'hanno già staccata me la staccano eh. Eh, cioè, secondo te, se potevo farlo non l'avrei già fatto, secondo te? Eh .. A. Porca puttana troia maledetta bastarda schifosa oh .. L. Ma non gli puoi dire di temporeggiare il discorso di domani cazzo, dio cane .. domani poi hai il discorso della disponibilità dei 1.500 gli dai 500 euro e buona notte. Addirittura gliel'ho riportata anche lò la bolletta gli ho detto se me la pagavano .. non mi hanno pagato neanche la bolletta, mi hanno detto: "Guarda se vuole gliela lasciamo lì", ma eh .. domani quando facciamo il tutto te la paghiamo . 211 euro non ti parlo di chissà che cosa .. ci sto facendo solo una figura di merda con mia moglie .. che mia moglie sa che l'ho già pagata. Fai te. A. Ma domani mattina .. al cento per cento tutto a posto?

Nella conversazione registrata al prog. n. 2263 del 25 gennaio 2012, RIT 439/12 le minacce si fanno pesanti e più che esplicite. Caccia garantisce che il lunedì successivo pagherà; di tutta risposta AMATO gli prospetta gravi mali se non ripagherà la sua fiducia

A.= Francesco AMATO

L. = Luigi Caccia

A. Dimmi dottore. L. Oh . avvocato .. ascolta me li porta domani mattina il depliant. E dopo mi ha fatto fare le crocette dove .. dove .. dove sono? A. Mm .. L. Dov'è .. dov'è i .. qual è. A. Mm. L. Hai capito? Addirittura ci potrebbe essere anche la cosa .. se me lo dici con tempo, sul discorso di uno, massimo due bancali di pellets. A. Ma che ca .. boh non lo so che cazzo deve prendere quello lì lo ho domandato, se gli serve la stufa .. e uno m'ha de L. Eh, ma lo so .. ma sai cos'è che qua secondo me si usano anche poco .. A. Eh uno m'ha detto .. jamme .. "Fammele vedere e vediamo. Se mi piace la prendo", Luigi! L. Oh .. dimmi. C. Io son messo male. L. Oh, Ci' ti ho detto .. io sono ancora meglio .. più male di te, credimi sennò .. figurati se me ne fregherebbe un cazzo delle 100 euro dei 200 euro, secondo te. A. Ma come mi devo comportare con te, io Lui' . L. Ma .. ah oh, sembra che gliel'ha .. che ce l'hai con me, qua. Ti sto dicendo .. A. Cioè .. non è che ce l'ho con te .. L. No .. l'ho capito. A. Ce l'ho con te per quello che mi hai combinato. L. Ma lo so .. A. Non è che ce l'ho con te fisicamente. L. Ti sto dicendo: sopporta il discorso di lunedì e vedi che no .. non .. non si sgarra. A. Luigi, ma già .. ma già me l'hai detto cinquanta miliardi di volte .. lunedì. L. Ti sto dicendo, lunedì, tu vedi .. ti ho detto che non si sbaglia .. ti sto dicendo. A. Lui' .. L. Eh .. dimmi ..inc.. A. Cioè .. tu .. mi mi mi mi stai portando al punto di comportarmi in un modo .. L. Ti ho detto di no . ti sto dicendo che lunedì .. A. No, ma te l'ho detto pure già l'altra volta e mi hai ripetuto la stessa cosa .. L. Ma lo so è ..

l'ho capito Ci'. A. Eh. L. .. ti sto dicendo .. non .. non devi neanche .. non devi neanche dire .. ti sto dicendo .. lunedì vedi che ti sto dicendo lo si chiude questo discorso qua .. A Ma senti un po' .. ma se già me l'hai ripetuto .. l'assegno .. no assegno la ..inc.. L. Ti sto dicendo .. ti sto dicendo .. A. Ma già me l'hai detto un miliardo di volte .. da .. fiducia, fiducia, fiducia .. L. Ti sto dicendo .. mi ascolti un attimo? Abbi fiducia in me e vedi che lunedì vedi che non è .. non è .. non è . sbagliato. A. Ma sai cosa fai? Firmami questo assegno, che trovo a qualcuno e me lo faccio cambiare. L. Ti sto dicendo .. ti ho detto io .. fammi fare il discorso di lunedì .. ti sto dicendo. A. Ma l'assegno è tuo? L. È mio, però non posso fartelo il coso .. anche perché dovevo rendere conto anche al discorso anche a mio padre, eh .. cioè non è che è solo mio il discorso della ditta eh. Eh . scusa.
A. Eh .. L. Eh .. eh .. che .. che .. gli dico, cosa ci vado a dire? Cioè lo sa anche lui le cose .. come sono .. cioè, nel senso lo sa che devo dare .. A. Si, ma Luigi, ma tu se hai problemi se non ti aiutano i parenti chi cazzo ti aiuta? Ti aiutano i forestieri? L. Ma lo so Ciccio! Me lo dici a me cazzo? Io ho aiutato a cani e porci quando sono .. quando sono fatto io ho aiutato cani e porci. A. Eh, senti un po' .. senti un poco. L. Dimmi. A. Se io mi comportavo in un modo . brutto .. L. Eh, guarda .. te lo dico francamente, a oggi se ti comportavi in un modo brutto .. ok, mi potevo scazzare credimi. Nel senso che non t'aiuta neanche, neanche Gesù cristo, più credimi, Ci' .. A No, ma il discorso sai qual è? Perché dopo, la merda in faccia la prendi tu .. L. Ma lo so, lo so .. A. .. con i tuoi, con tua moglie .. come mai è successo questo? L. Ciccio .. lo so. A. Dove .. dove è sbagliato .. sai, ci sono tanti problemi. Ma tu .. non vuoi capire, perché tu stai obbligando le persone che si comportano male. Io non ti voglio parlare, liberamente, o in un modo tipo minaccioso, perché io non minaccio nessuno, io non faccio niente a nessuno. L. Ma no ma che cazz .. ma non si stava neanche parlando .. ecco perché ti ho detto io .. A. Però il discorso è .. che se ti succede un cazzo, cioè ti sospetti che sono stato io. Capito? L. Ti sto dicendo, t'ho detto io .. ti ho detto io .. lunedì ti ho detto vedrai .. vedi che non sgarro, ti sto dicendo, ti ho detto. A. Lui' .. L. Eh .. son qua, sono .. A. Te lo giuro sul bene dei miei figli .. che sono incazzato nero nero nero nero. L. Eh. A. Cioè tu sei sicuro di quello che dici? L. Ti sto dicendo che sì Ti sto dicendo .. A. Luigi! L. Oh .. ti sto dicendo di sì. A. Passo lunedì .. te lo giuro sul bene dei miei figli, a costo che pure mi arresta xx, ma tu vai nella merda .. L. Ti ho detto lunedì, vai tranquillo. A. Ti faccio .. Luì .. ti faccio dormire fuori .. giuro. Non m'interessa un cazzo se faccio male anche a qualcuno della tua famiglia, però tu dormi fuori. Vedi che ti sto .. ti sto giurando sulla mia famiglia .. non mi interessa se vado in galera. Però ti sto dicendo: sei sicuro tu che lunedì concludi e sistemi ("appaci") la cosa? L. Ti sto dicendo di sì .. ti ho detto. A. Ciao Luigi.

In merito alla estorsione in esame è stato sentito, come anticipato, anche il Carabiniere scelto Galasso, il quale, all'udienza del 21.7.2016, ha riferito di un servizio di osservazione e pedinamenti svolto il 5 gennaio 2012, predisposto sulla base dei contatti telefonici intercettati tra AMATO Francesco e Caccia Luigi e al quale ha accennato il teste Melegari.
Dall'esame delle telefonate avvenute in precedenza tra AMATO Francesco e Caccia Luigi, era infatti emerso come il primo chiedesse soldi a Caccia Luigi, spesso anche pretendendoli e irritandosi nei confronti dello stesso quando quest'ultimo gli riferiva di non avere al momento la disponibilità di denaro. Nella circostanza, il teste ed un collega erano a Reggio Emilia in

attesa che il loro comando segnalasse eventuali appuntamenti che tra i due. Quella giornata, il giorno 5 gennaio, il Comandante Melegari riferì loro che il Caccia e AMATO Francesco si sarebbero dovuti incontrare probabilmente perché il Caccia doveva elargire denaro al secondo. Si sarebbero dovuti incontrare presso il centro commerciale Meridiana.
I militari si recarono quindi sul posto dove constatarono e fotografavano l'incontro.
Il teste ha riferito anche sul servizio di osservazione e pedinamento effettuato l'8 maggio 2012, nel corso del quale ascoltò personalmente i dialoganti.
Quella mattina si trovava insieme ad un collega a Reggio Emilia perché dalle telefonate captate in precedenza sapevano che doveva svolgersi un incontro tra SARCONE Nicolino e Caccia Luigi. Come nel caso precedente, ricevettero la telefonata dal comando che segnalava loro che l'incontro si sarebbe tenuto in località Pieve Modolena, precisamente nei parcheggi posti di fianco all'Eurospin. Giunti sul posto parcheggiavano il mezzo, utilizzato come "balena", in quanto il teste si chiudeva al suo interno, nei sedili posteriori in modo da potere osservare e fotografare i dialoghi. Sul posto erano già presenti da poco Caccia e SARCONE, inizialmente distanti circa tre/quattro metri dall'auto. Da quel punto di osservazione li vedeva dialogare (come dalle foto esibite) notando che vi era una parte attiva, il SARCONE, e una parte passiva, il Caccia, appoggiato ad un'autovettura, che ascoltava. Verso la fine della conversazione i due si erano avvicinati involontariamente al mezzo all'interno del quale il teste era occultato. In questa posizione riuscì a sentire SARCONE dire al CACCIA che da quel momento in avanti non avrebbe più potuto fare niente per lui, e che quindi doveva stare attento. Dopodiché si erano congedati, salutandosi.
Entrambi i servizi di OCP con le relative fotografie sono stati prodotti all'udienza del 21.7.2016
Il servizio di osservazione si riferisce all'intervento di SARCONE Nicolino nella vicenda, intervento richiesto da SILIPO Antonio che non riusciva ad ottenere il pagamento del suo credito e di cui ha riferito sinteticamente il Maresciallo Melegari (cfr. udienza 29.6.2016). Le parole e le telefonate di SARCONE Nicolino, che aveva imposto il pagamento in favore dell'amico SILIPO, avevano determinato il profondo timore sia in Caccia che nelle persone da lui contattate, che volevano rimanere estranee alla vicenda.
Sia SILIPO che SARCONE sono stati condannati, con sentenza oramai dotata della forza di cosa giudicata, per questa ulteriore estorsione ai danni del CACCIA.

12.4. Condotta di FORMENTINI Francesco

Sull'estorsione contestata a FORMENTINI Francesco (in concorso con TURRA' Roberto, giudicato separatamente) il maresciallo Melegari ha riferito che la stessa emerse nel luglio del 2012.
Fino a quel momento la vicenda del rullo non era stata compresa.
Il 6 luglio veniva quindi captata la telefonata n 25519 RIT 345/12, in cui Caccia dice a FORMENTINI che gli hanno pignorato il rullo, che gli inquirenti comprendono essere in conto vendita presso una concessionaria di vendita mezzi edili a Sant'Ilario. Il proprietario del rullo, che lo aveva venduto a Caccia , non avendo ottenuto il pagamento del prezzo aveva intrapreso un'azione legale con conseguente pignoramento. Caccia avvisa dunque FORMENTINI. Quest'ultimo, quando sente questa telefonata, va su tutte le furie. Lo minaccia pesantemente: *Se tu non mi dai quattromila e cinquecento euro, non ti puoi*

impossessare del rullo. Gli dice proprio: "Ma tu forse non hai capito, i 4.500 euro li hai? No, ti li hai per prendere il rullo? Se no, non lo carichi, il rullo", nel senso: se no, non puoi prenderti il rullo. "No, no, forse tu non hai capito, tu non carichi"... va beh, qua dice una parola ..."tu devi tirare fuori i soldi se vuoi caricarlo, capito?". Però glielo dice con tono... Io ho sentito la telefonata. PRESIDENTE P. – FORMENTINI. MAR. AIUT. MELEGARI D. – FORMENTINI Francesco, sì. "Vuoi il rullo? Tira fuori i soldi". Gli dice: "No, non è che ti sto dicendo che i soldi, anche se"... Gli dice Caccia : "No, non è che ti sto dicendo che i soldi, anche se so che il rullo te lo sei preso per i cazzi tuoi", cioè te lo sei preso arbitrariamente. "Ascoltami", gli dice Francesco FORMENTINI, "tu sei un infame, tu sei un infame di prima"...
DIFESA (Avv. Migale C.) AVV. DIF. MIGALE C. – Scusi. "Arbitrariamente" lo dice lei, Maresciallo? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Come? AVV. DIF. MIGALE C. – E' un suo commento "arbitrariamente"? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Sì, sì, per far intendere. "Per i cazzi nuoi". AVV. DIF. MIGALE C. – Lo dica che è un commento. MAR. AIUT. MELEGARI D. – Sì, sì, scusi. "Ascoltami, tu quando hai a 4.500 euro, me li dai".

Veniva quindi disposto un servizio di osservazione. All'una del pomeriggio il rullo viene caricato ed asportato (E' stato proiettato in aula il servizio di OCP cui ha fatto riferimento il testimone).
Nei giorni seguenti (lo dice proprio per telefono) TURRA', nella telefonata registrata al prog. n. 6054 del 9 luglio 2012, si dimostra particolarmente violento e fa capire al suo interlocutore, Muto Luigi, di avere picchiato Caccia *"perché gli dice... Questa è la prima telefonata dove noi rileviamo che SARCONE ha picchiato Caccia . Gli dice: "Vedi che... venerdì non ti sono bastate? ", come per dire... "venerdì non ti sono bastate? Vuoi il secondo round? ", riferendosi (questo è un commento mio) alle percosse. SARCONE continua: "Ascoltami, secondo me, ti piacciono. A te le botte piacciono". Leggo testualmente: "Ascoltami, secondo me, ti piacciono. A te le botte piacciono". Questa è una telefonata dove... poi continua, dice: "Io tutti i giorni... tu devi essere gazzella e io leone e la mattina devi correre". Questo è il sunto del discorso>>.... "SARCONE e Muto Luigi parlano di questo discorso qua, gli dice: Ma come mai è andato ..? Gli fa intendere, Muto Luigi: Ma come mai prima non è andato da 'e ma è andato dai Carabinieri? SARCONE dice: Lui prima mi ha fatto la fattura di questo rullo, ma poi va a fare quest'infamità con i Carabinieri? Cioè spiega, gli dice dov'è il rullo. Loro sono i Carabinieri di Santa Croce, vanno là e prelevano il rullo, perché dalla telefonata pretendeva che non indicasse il luogo dov'era il rullo. E SARCONE qua gli dice: Adesso è senza denti, come per dire...*

Fra le plurime telefonate gravemente intimidatorie effettuate dal TURRA' nei confronti del CACCIA, è possibile indicare le seguenti:
- prog. n. 364 RIT 345/12 del 17.2.2012: TURRA' voleva da CACCIA Luigi la consegna di un assegno circolare e CACCIA rispondeva di essere impossibilitato perché era morta la nonna. TURRA' rispondeva in tono ironico per poi urlare minacciandolo e manifestando l'intenzione di prendergli un "rullo". TURRA' si recava poi davvero a cercare CACCIA tempestandolo di altre telefonate di analogo tenore;

- prog. n. 373 RIT 345/12 del 17.2.2012: TURRA' minaccia Caccia di andare da lui per picchiarlo. CACCIA lo richiamava per cercare di farlo ragionare, ma TURRA' reiterava gli insulti e le minacce.

-prog. n. 375 RIT 345/12 del 17.2.2012 TURRA' minaccia di chiamare SARCONE e di caricare il rullo, continuando con pesanti insulti

- prog. n. 386 RIT 345/12 Caccia richiama TURRA', adirato: dopo pesanti insulti e gravi minacce TURRA' evoca il sodalizio criminale:

Roberto - Che ti dico una cosa Luigi Caccia - Dimmi. Roberto - Io non voglio niente mò, ci vediamo stasera da te quando hai finito dall'ospedale, okay? Fatti i

tuoi comodi. Hai capito? Luigi Caccia - Ma perché devi parlare così, Ro'? Roberto - Sì, perché ti... Luigi Caccia - Ascolta un attimo Ti posso (inc. voci sovrapposte). Roberto - Vediamoci (inc. pronuncia non chiara) perché mi stai parlando di telefono, cornu'? Luigi Caccia - No, io non ti sto parlando... ti sto mica dicendo .. Roberto - Sto dicendo, ci vediamo stasera da te? Luigi Caccia - Io ti sto dice... Roberto - Che parliamo un attimo sotto da te, okay? Luigi Caccia - Ma ti posso dire una co'... perchè mi merito io questo? Roberto - Tu? Te ne meriti di questo e di altri,

okay? Luigi Caccia - Sì... Roberto - Per tutto quello che hai combinato a me.

(Inc. voci sovrapposte) chiudi il telefono e non mi cacare il cazzo, ci vediamo là stasera, okay? A che ora ci vediamo là sotto? Okay? Luigi Caccia - E chi c'entra la famiglia mia, Ro'? Roberto - Come che c'entra? Come che c'entra la mia, lo stesso, che mi hai preso in giro per due settimane, di nuovo, no? Luigi Caccia - Ti... ti ho preso in giro? Perché... Roberto - Sì, sì, tu mò, mò, mò mi hai preso in giro. Luigi Caccia - Quando tu... Ro', quando tu non me l'hai detto e ti ho detto io: Ro', ti faccio..."(inc. voci sovrapposte). Roberto - Bastardo! Bastardo! Dov'è l'assegno che andiamo a provare se è vero o no? Luigi Caccia - Ti sto dicendo... io l'assegno, ti ho detto, te lo passo dare. Però ti ho detto io, me lo devi incassare lunedì, sennò... Roberto - (Inc. pronuncia non chiara). Luigi Caccia - Allora, ti ho detto, mi ascolti un attimo? Io . io mi... penso di parlarti chiaro, Ro' e lo sai. Okay? Allora, ti sto dicendo io, questa qua è una ditta di papà che è l'unica quella... che è (inc. voci sovrapposte). Roberto - Sì, sì, sì. sì.

Luigi Caccia - È la ditta di papà e la Giusy.. Roberto - Però.. Luigi Caccia - Io non c'entro niente. Roberto - Bastardo, se c'è stato fatto il bonifico, si vede il bonifico là, no? Luigi Caccia - Ma c'è... oh, Ro', allora. Ro', guarda, ti farei parlare con papà. Fino a mò mi ha detto (inc. pronuncia non chiara) mi fa: Figlice'...", mi ha detto, mi fa: Io non sono mai stato..." Mi ha detto: Se muore mamma, non so dove (inc. pronuncia non chiara)." Roberto - Oh... Luigi Caccia - Per 200 euro (inc. pronuncia non chiara). . Roberto - Oh! Luigi Caccia - Che non potessi vedere mio padre adesso.

Roberto - E dov'è 'sto figlio di puttana? (Inc. voci sovrapposte). Luigi Caccia - No, ti dico le cose reali come sono, cavolo! Roberto - Cornuto! Cornuto! Martedì mi hai detto: Che domani mi ha detto che mi dà (inc. voci sovrapposte)." Luigi Caccia - Oh, ma se te lo dico, non perché ho voglia di prenderti per il culo, perché sennò ti dico, invece

di dirti martedì, ti dico: Eh, Ro', se ne parla lunedì." Roberto - Cornuto! Ieri sera che mi hai detto? Ieri pomeriggio. Luigi Caccia - Perché ti ho detto .. Roberto - Domani per le dieci. Basta, stop." Eh? Luigi Caccia - Perché ti ho detto se mi davano la

possibilità... Roberto - Come? Se ti damo? O merda! Luigi Caccia - Va bene (inc. audio insuf.). Roberto - Stasera ti faccio la faccia un pallone. stasera stessa ti picchio davanti a tua moglie che ti deve vedere tua moglie, okay? Hai capito? Luigi Caccia - Ma perché devi parlare... Roberto - Infame di merda! Che mi prendi in giro a me
come... come un bambino. Luigi Caccia - Io ti prendo in giro? Io ti prendo in giro? Roberto - Dopo che mi hai fatto mettere addosso tutta Cutro. Luigi Caccia - (Inc. audio insuf.). Roberto - C'ho tutta Cutro addosso contro di te, per te questo! Luigi Caccia - Io ti ho fatto (inc. audio insuf.). Roberto - Tutta Cutro ce l'ha con me per te'. Tutta Cutro, hai capito? E Gaetano e quello e quell'altro! Tutto Cutro. Hai capito? Tutto.
Luigi Caccia - Perché a Gaetano non gliel'ho dato, scusa? Roberto - No, (inc pronuncia non chiara) 400 euro. Luigi Caccia - Eh, però dico, non gliel'ho dati, dico?

- prog. n. 61 e 66 RIT 448/12: TURRA', per chiarire se l'assegno consegnatogli da Caccia fosse privo di provvista o coperto effettuava un confronto a tre con il prenditore del titolo mettendo il telefono in viva voce ed imponendo a Caccia di salire in macchina con lui minacciando di sparargli e di scannarlo come un capretto
- prog. n. 609 RIT 492/12: si registra l'intervento di SARCONE Nicolino, che si rivolge a FORMENTINI Francesco al fine di ridimensionare la violenza dei due (FORMENTINI e TURRA') nei confronti del CACCIA, giudicata in quel frangente eccessiva in rapporto al contesto;
- prog. n. 4077 RIT 448/12: TURRA' si rivolge a CACCIA per ottenere anche piccole somme di denaro (50, 100 €), senza alcuna giustificazione; ogniqualvolta ne aveva bisogno, l'imputato si rivolgeva al CACCIA che, intimorito e rassegnato, assecondava le richieste;

Infine, vi è la telefonata sopra citata dal Maresciallo Melegari (prog. 25519 RIT 345/12) dalla quale si evince che in seguito al pignoramento del rullo il Caccia era stato costretto ad indicare ai Carabinieri il luogo in cui si trovava esposto in conto vendita e veniva quindi asportato da quel luogo. Da qui del FORMENTINI (e del TURRA') che, dalle pesanti minacce passavano definitivamente alle percosse come dimostrato dalla conversazione registrata al prog. 26054 RIT 345/12:

Roberto - (Inc. audio insuf.) un cazzo, un cazzo!
Pronto? Pronto?
Luigi Caccia - Ehi, ehi!
Roberto - Eh?
Luigi Caccia - Dove sei?
Roberto - Dove sono? Ma tu non avevi un appuntamento con me?
Luigi Caccia - E va be', c'ho l'appuntamento, infatti ti sto dicendo dove sei
Roberto - Eh... eh... dove sono? Che ore sono?
Luigi Caccia - Sono adesso le quattro...
Roberto - (Inc. pronuncia non chiara) sempre... pensi che sto a disposizione tua?
Luigi Caccia - No.
Roberto - Ou'! Ma dimmi una cosa... (inc. pronuncia non chiara) guarda quanti parcheggi! (Presumibilmente rivolgendosi a qualcun altro).

(Si odono voci in sottofondo)
Roberto - Ah, come facciamo?
Luigi Caccia - E niente... ti sto dicendo, quel discorso...
quel discorso delle piante, allora o ti... ti,.. te le prendo e ti faccio subito il discorso di domani mattina perché prendo anche la roba là.
Roberto - Cosa?
Luigi Caccia - Dell'irrigazione.
Roberto - Allora mi hai preso in giro oggi?
Luigi Caccia - No, ti sto dicendo, allora... ti ho preso in giro...
Roberto - (Inc. voci sovrapposte) di venerdì non ti era bastato, vuoi il secondo round?
Luigi Caccia - Ti sto dicendo io... no, ti ho detto che vengo e ti metto le piante...
Roberto - (Inc. voci sovrapposte) senti a me, secondo me ti piacciono! A te (inc. pronuncia non chiara) ti piacciono.
Luigi Caccia - Va be', va be'.
Roberto - Allora oggi te ne faccio un'altra.
Luigi Caccia - Ti sto dicendo io, lo faccio col discorso che voglio prendere anche la... la cosa dell'irrigazione così gliela metto...
Roberto - (Inc. pronuncia non chiara) vieni là dove venire, vieni da me, vieni.
Luigi Caccia - Ti sto dicendo, io lo metto bella, pulita, pulita, e te la faccio. Mò cosa ti cambia? (Inc. voci sovrapposte).
Roberto - Oggi abbiamo detto alle tre che venivi... oggi abbiamo detto alle tre che le montavi, giusto?
Luigi Caccia - E va be'... mamma mia, oh! ? 'Sto... ho fatto anche io degli altri lavoretti, mi posso guadagnare cento euro io?
Roberto - Sì.
Luigi Caccia - Posso farlo?
Roberto - Sì, sì.
Luigi Caccia - È solo per quello, eh.
Roberto - E va be', ci vediamo sotto casa tua oggi.Va bene?
Luigi Caccia - Va be', ti sto dicendo, cosa ti costa che te lo faccio subito domani mattina?
Roberto - No, non mi costa niente, che non lo voglio fatto più perché... (inc. voci sovrapposte).
Luigi Caccia - Sono andato a spendere dei soldi per le piante, voglio vedere (inc. voci sovrapposte).
Roberto - Non me ne frega un cazzo a me. (Inc. voci sovrapposte) non me ne frega più niente. Ascolta... sappi una cosa... che io in questi giorni tu devi essere gazzella ed io leone.
Luigi Caccia - Ti sto dicendo...
Roberto - E tutte le mattine devi correre.
Luigi Caccia - Allora, ti sto dicendo, io alle otto e mezzo sono lì..
Roberto - (Inc. voci sovrapposte) una gazzella. Hai visto che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo? Dice che una gazzella tutte le mattine deve correre perché un leone...
Luigi Caccia - Oh... ti sto dicendo, leone...
Roberto - Tutte le mattine ci corre dietro

Luigi Caccia - Ti sto dicendo... leone, ti sto dicendo nò, domani mattina vengo a montarti le piante. .

12.5. Le dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi

In dibattimento è stata sentita anche la persona offesa, Caccia Luigi il quale, nella sostanza, ha negato qualsiasi tipo di minaccia o minima pressione da parte degli imputati.

Con riguardo al BLASCO egli, dopo avere riferito di avere commissionato a quest'ultimo l'esecuzione di un tetto, ha riferito che aveva provveduto a pagare quanto dovuto, senza alcun problema ed alla prima richiesta: " *Avevo avuto un problema, nel senso che doveva finire di fare il tetto, dove erano rimasti indietro duemila e cinquecento euro. Dopo lui è venuto a finirlo e basta, sono stati dati i duemila e cinquecento euro.*" (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.108)

A dire del teste, egli non ricevette nessuna minaccia dal BLASCO: "*no, massima mi poteva dire : Voglio i miei soldi - che era giusto che li doveva avere, nel senso..*" " *no no perchè lui, il credito, lo vantava, nel senso che il lavoro è stato fatto. Poi che era stato fatto un attimo sbagliato, nel senso che è venuto dopo a ripararlo, i soldi era giusto che gli andavano*" (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.122).

In relazione ai rapporti con VALERIO Antonio il testimone ha dichiarato di essere entrato in contatto con lui in quanto interessato ad aprire una società, successivamente gli venne proposto dal VALERIO Antonio di entrare a far parte di un'impresa in cui lui assunse poi il ruolo di amministratore: " *Si, ero diventato amministratore. Io ero andato a fare all'epoca anche una visura camerale, ancora non risultavo come legale rappresentante. Poi io non ho più saputo niente, non sono stato a...*" (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.109)

Al teste è stata mostrata una lettera che porta la sua firma e questi l'ha riconosciuta (cfr. produzione). Al momento in cui doveva diventare amministratore, ha dichiarato Caccia, non aveva alcun rapporto di debito o credito con VALERIO e non ricevette minacce telefoniche nè da BLASCO nè da VALERIO.

In relazione ai rapporti con AMATO Francesco il testimone ha dichiarato di averlo conosciuto in un caffè e di essersi impegnato nei suoi riguardi ad eseguirgli un lavoro del valore di circa 2.500 euro; a tal fine AMATO Francesco gli aveva dato 1.000 euro di acconto. Non trovandosi nella possibilità di eseguire il lavoro dovette restituire il denaro in seguito alle richieste di restituzione dell'acconto da parte dell'AMATO.

Il testimone ha dichiarato di non aver mai subito minacce dal SARCONE, ma di aver lui stesso prestato al SARCONE 100 euro - per fare la spesa - denari che poi gli sono stati restituiti.

In merito alla vicenda del "rullo" di cui al capo d'imputazione, il testimone ha riferito che il rullo era intestato alla sua ditta Euro Urbanizzazione (acquistato per utilizzarlo nei suoi cantieri) ed in ragione di un suo debito nei confronti di Rosselli Paolo, aveva deciso, su proposta di quest'ultimo, di affittarglielo per compensare sia il debito pregresso sia per pagare i futuri noleggi che questi avesse voluto eventualmente fare con la sua ditta (di Rosselli).

Il testimone ha quindi dichiarato di essersi recato più di una volta dal Comandante dei Carabinieri di via Adua poichè il Rosselli non gli restituiva il rullo e di cui necessitava; più specificatamente ha dichiarato che il signor Agnello - della ditta Coprisol - lo aveva contattato per eseguire un lavoro per l'esecuzione del quale era necessario l'utilizzo del rullo. Il Rosselli, tuttavia, dopo il noleggio, invece di restituirlo, lo aveva trattenuto. Ha anche specificato di aver contattato il Rosselli per informarlo di non aver alcuna intenzione di restituirgli il rullo, in quanto di sua proprietà.
Caccia ha infine dichiarato di essere a conoscenza dell'avvenuto sequestro del rullo.

Il testimone ha poi riferito di aver avuto dei debiti nei confronti di VERTINELLI Palmo e di averli pagati tramite il "prestito" del rullo. Di fronte alla contestazione del Pubblico Ministero secondo cui: *"Quando lei fu interrogato, disse espressamente: "Successivamente è stato disposto il sequestro del rullo da parte dell'autorità giudiziaria su richiesta dei Rosselli, eseguito presso la ditta Vertinelli Palmo, dove io l'avevo depositato a sconto di una fornitura precedentemente da me non pagata"*, il Caccia ha confermato le dichiarazioni, aggiungendo che il rullo era stato sequestrato poichè la ditta Rosselli era stata ammessa alla procedura di fallimento della Euro Urbanizzazione. Il testimone ha infine dichiarato che FORMENTINI Francesco e il SARCONE non hanno nulla a che vedere con questa vicenda del rullo.

In relazione ai rapporti con BRUGNANO Luigi, il testimone ha dichiarato di avergli ceduto - a fronte di un debito di 12.000 euro che aveva nei confronti della società CARIPAL che aveva ceduto al BRUGNANO il credito - un muletto ed un escavatore (senza alcun contratto) (Verb. sten. 12.10.2016 pag.115-116)
Il testimone ha dichiarato di non essere mai stato minacciato nè insultato dal BRUGNANO ed ha specificato:" *No, L'unica cosa che mi hanno potuto dire per telefono è : Io voglio i miei soldi, perchè io devofare il lavoro, automaticamente, se me li dai, faccio fare il lavoro e così vado avanti*" (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.124)

In relazione ai rapporti con SILIPO Antonio, caccia ha confermato l'esistenza di un debito di 1.200 euro - tutt'ora esistente e mai saldato - nato in ragione di una fornitura di materiali (sabbia, macinato, miscela..) eseguita dal SILIPO.
Anche in questo caso il teste ha negato di essere stato minacciato da SILIPO Antonio e di aver ricevuto da lui richieste di assunzioni di parenti o persone a lui vicine.

In relazione ai rapporti con SARCONE Nicolino il testimone ha dichiarato di conoscerlo "da una vita" e di avergli prestato per una mezza giornata una taglia-asfalto che poi gli è stata restituita. Ha dichiarato però di non conoscere i fratelli di SARCONE.
Alla domanda del PM: "*Questo SARCONE le ha mai avanzato richieste perchè lei pagasse debiti nei confronti di qualcuna delle persone che ho appena nominato, in particolare di Silipo?*" il testimone ha risposto:" *che io mi ricordo, ci siamo trovati in un contesto, in un bar a prendere un caffè, lui era già a prendere il caffè, allora siamo riusciti a parlare. Diciamo che la cosa si sapeva, che dovevo dare questi mille e duecento euro, allora mi ha detto: Luigi, devi di darglieli, perchè è anche lui in difficoltà, ti ha fornito la roba, il materiale nel cantiere*

ed è giusto. Ho detto : "Guarda, mi trovo in difficoltà anch'io, però niente di minaccioso, niente di..." (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.18)

12.5. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

All'udienza del 12.10.2017, il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, coimputato nel presente capo di imputazione, ha confermato tutte le azioni estorsive commesse in danno di Caccia nei termini contestati, spiegando altresì le ragioni in forza delle quali gli imputati avanzavano le loro (illegittime) richieste.

In sintesi, quanto ai fatti contestati a lui e a BLASCO gli stessi si dividono in due segmenti diversi perché i due agirono per questioni distinte. Entrambi erano creditori di Caccia per questioni diverse, ma poi fecero fronte comune. BLASCO aveva fatto un tetto a Caccia Luigi e costui lo aveva pagato solo parzialmente (mancavano 2.500,00 euro); BLASCO pretese, invece, il pagamento di altri 10.000 euro, sebbene ne mancassero soli 2.500. BLASCO sosteneva infatti che Caccia non lo aveva ancora pagato neanche parzialmente. Davanti al diniego di Caccia, BLASCO lo prese a male parole e gli lanciò un bastone addosso; questo avvenne nell'ufficio di BLASCO alla presenza di VALERIO e di BAACHAOUI KARIMA, la quale aizzava il primo. VALERIO intervenne per placare la furia di BLASCO, portandolo in bagno. Caccia, impaurito dalla reazione di BLASCO, si decise a pagare tutto ciò che costui voleva vedersi riconosciuto.

Anche VALERIO aveva un credito ulteriore nei confronti di Caccia, legato ad una vicenda con BRUGNANO Luigi (detto Gino). Caccia doveva 10.000 euro a BRUGNANO (BRUGNANO era stato incaricato di eseguire il recupero di un credito della CARIPAL) e BRUGNANO, a sua volta, doveva del denaro a VALERIO. BRUGNANO disse quindi a VALERIO che quei 10.000 euro che gli doveva, glieli avrebbe corrisposti Caccia, il quale era a sua volta debitore di BRUGNANO. Tutti questi passaggi di debiti-crediti erano stati accompagnati da minacce indicibili. VALERIO ha definito le intercettazioni telefoniche "da panico". BRUGNANO addirittura prese un muletto a Caccia e lo minacciò ripetutamente. BRUGNANO Luigi è il cognato di GRANDE ARACRU Ernesto ed era attivo su tanti fronti come, ad esempio, la costruzione del Bar Ariete, che poi venne gestito da BOLOGNINO. BRUGNANO Luigi ha fatto molti affari con Lazzarini e insieme hanno gestito molti locali a Parma. In generale, quindi, BRUGNANO (che è anche cugino di VALERIO) è un soggetto inserito nell'associazione.

Sempre sul capo 50, VALERIO non ha saputo riferire della condotta imputata ad AMATO ma ha solo affermato che egli fu molto infastidito dalla condotta di Caccia, con il quale aveva comunque un buon rapporto. In merito al rapporto SARCONE-FORMENTINI con Caccia, VALERIO ha riferito che il primo vantava dei crediti non dovuti nei confronti di Caccia perchè il primo era intervenuto in difesa del secondo, allorquando era stato vessato da soggetti isolitani; in altri termini SARCONE intervenne a difesa di Caccia ma si prese sostanzialmente i crediti che gli isolitani vantavano nei confronti di Caccia.

Dell'intervento di SARCONE su Caccia il VALERIO seppe solo in dibattimento.

Si riporta lo stralcio del verbale d'udienza:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, possiamo andare per ordine, prima di tutto sui fatti imputati a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. Questi sono fatti corrispondenti al vero?

PRESIDENTE – Questi del capo 50.

IMPUTATO VALERIO – Allora, si configuravano in due momenti diversi, i due fatti. Io con BLASCO non avevo niente da spartire, come BLASCO non aveva niente da spartire con quello che avanzavo io. Solo che poi si fa fronte comune e si era cercato di arrivare ad una conclusione. In verità il mio momento, con quello di BLASCO, sono due momenti diversi.

PRESIDENTE – Quindi siete tutti e due creditori di Caccia , sia lei che BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – Allora, parliamo prima di BLASCO e poi vengo al mio, perché altrimenti si crea confusione, questo per separare, come ho detto prima, pane e pesci, sennò si fa confusione. Nel primo caso, quello di BLASCO, il BLASCO avrebbe fatto un tetto in legno a Caccia Luigi. Il Caccia Luigi l'avrebbe pagato oltre la metà, quasi un tre quarti, gli mancavano su 10.000 euro 2.500 euro. In questo momento il BLASCO ne pretendeva ancora altri dieci e quello gli diceva: come, ma io ti ho pagato. E lui diceva: sì, no, mi, ma... Tant'è che nell'ufficio, che c'era presente anche la BAACHAOUI KARIMA, e c'ero presente anch'io, al Caccia l'apostrofò con bruttissime parole, gliene disse di tutti... non gliele sto a ripetere, perché veramente mi... come dire, di tutto e di più, mi imbarazzo a dirle, ma con la bocca gliene ha dette di tutto e di più. E non solo con la bocca, prese un bastone, lo roteava in aria e poi l'ha sbattuto proprio a dieci centimetri, sul tavolo, a dieci centimetri dal Caccia , tant'è che anche il Caccia è saltato. E pure io ho detto: se lo piglia, lo ammazza davvero. Era un bastone di un metro e mezza lungo, sbattuto con forza sul tavolo, poverino il Caccia era terrorizzato, aveva i bulbi oculari fuori sede praticamente. A quel punto lì mi alzai, presi il BLASCO e lo portai in bagno, gli ho detto: ma che stai combinando? No, no, lo ammazzo. Io ammazzo, sto cornuto lo ammazzo, mi deve dare i soldi. Ma se ti sta dicendo che ti ha pagato. No, non mi ha pagato niente. Ti ha pagato, ti sta dicendo che ti ha pagato. E tira fuori i pagamenti. In sostanza, signor Presidente, erano 2.500 euro e lui ripretendeva tutto. A quel punto lì quello lì gli dice: va bene, te li do, che devo fare, fammi ammazzare. Cioè, mi faccio ammazzare per diecimila euro, te li do, porta pazienza...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi, VALERIO, lei ha detto che doveva avere due cifre, 2.500 e 10.000.

IMPUTATO VALERIO – Allora, il totale del lavoro, signor Presidente, era 10 mila. Lui ne avrebbe pagato, sosteneva il Caccia , per 7.500, mancavano gli ultimi 2.500 euro, perché gli doveva fare ancora dei lavori a casa. E quindi, i soldi che si è trattenuto, non è che non glieli voleva dare, perché voleva fare il prepotente o che cosa, se ne abusava, gli diceva: vieni, mi finisci i lavori ed io ti do i restanti. Cose che lui non voleva fargli ma pretendeva di nuovo tutto il pagamento.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pretendeva di nuovo diecimila euro.

IMPUTATO VALERIO – Negava. Lui tutti i pagamenti li negava. E quindi, dov'era la verità, chi lo capiva. Lui pretendeva tutti i pagamenti. A questo punto si è messo a fare tutta questa scena del bastone e tutto quanto, riportai alla calma tutti quanti, c'era la BAACHAOUI KARIMA che strillava, inveiva contro questo, istigava, alzava BLASCO. BLASCO cominciava: ti ammazzo. Cioè, urlava proprio in un modo che pure io mi sono... Gli dico: calmati un attimino, che sei... Era proprio fuori di senno, quindi lo ricondussi alla calma, lo

buttai dentro al bagno, perché lì c'era un bagnetto di servizio. Io spinsi dentro al bagno con il bastone, ma perché rischiavo pure io di pigliare qualche bastonata, perché ero seduto vicino a Caccia . Quindi se mancava il bersaglio, acchiappava me con la bastonata. A quel punto lì calmai gli animi. Luigi si mise a disposizione, di pagare. Intomma, era terrorizzato e si mese a condizione di pagare. Disse: va bene, pagherò, dammi tempo e pago.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, VALERIO, ha detto, iniziando, che c'era un debito, un credito, anche da parte sua, cioè lei era lì per fatto proprio.
IMPUTATO VALERIO – No, questa è una cosa sua. L'altra si verifica con BRUGNANO Gino, Luigi, che è tutta un'altra storia questa. Mentre Gino BRUGNANO va a fare un recupero per Tonino Beta, che è quello che è venuto, che mi avete detto che è venuto a testimoniare, lui gli aveva dato incarico... e poi il Gino BRUGNANO è il cognato di Ernesto Grande Aracri. Gli ha dato un incarico di un 1 milione di euro di recupero da fare e quindi, a questo punto Gino BRUGNANO aveva questi crediti da recuperare. Io lo incontrai anche da Salvatore Turuzzo Frontera, detto Cavallo, ecco perché so tutta la questione. A questo punto Gino BRUGNANO, siccome ... ma qua devo entrare in un'altra vicenda però. Mi doveva dare 10 mila euro a me e mi misi davanti a Caccia , mi disse: Toni', mi deve dare 10 mila euro lui, che era un debito che aveva Caccia nei confronti di Caripal. Dice: mi deve dare 16 mila euro, ti va bene avere - eravamo sotto Natale, il 23 dicembre - ti va bene se ti li dà lui , soldi, tanto siamo sotto Natale, ormai pensiamo alle feste e poi se ne parla. Va bene, mi farà un assegno. Mi ha fatto il Caccia un assegno, perché aveva un debito lui nella Caripal, lui Caccia , e quel credito me l'ha girato a me il BRUGNANO, perché il BRUGNANO, a sua volta, aveva un debito con me, di 10 mila.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi Caccia fa un assegno a BRUGNANO, che è un assegno in realtà. .
IMPUTATO VALERIO – No, lo fa direttamente a me. Qua ho fatto un errore, signor Presidente, invece lo dà direttamente a me l'assegno e Gino BRUGNANO se ne lava le mani Se voi guardate più avanti, ci sono delle telefonate, che parliamo io e BRUGNANO...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La dinamica che ci sta illustrando è che c'è il BRUGNANO che sta recuperando un credito di Vetere, e quindi di Caripal, Caccia deve dare soldi a Caripal, BRUGNANO deve dare soldi a lei. .
IMPUTATO VALERIO – Esatto.
PRESIDENTE – Caripal?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Caripal è la società di Vetere, che incarica BRUGNANO di un recupero credito di 1 milione di euro. Caccia deve dare 10 mila euro alla Caripal, BRUGNANO, che è riscossore della Caripal, deve dare 10 mila euro a VALERIO, viene fatto un pagamento diretto da Caccia a VALERIO. È così, VALERIO?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, preciso, preciso. I passaggi sono giusti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questi passaggi sono accompagnati da minacce, da pressioni?
IMPUTATO VALERIO – Ce n'è di tutto, se non di più, per arrivare... Se fosse così, sarebbe stato bello e facile.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perché lei ha detto Natale, erano tutti lì...
IMPUTATO VALERIO – Ci sono delle telefonate del 29 e del 31 da panico.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi il Caccia , intanto, secondo quanto lei sa, questi 10 mila li doveva tutti?
IMPUTATO VALERIO – No, lui parlava di 6 mila, che doveva darne.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi queste minacce lo portarono a dare 10 mila, che poi, alla fine, ebbe lei.
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa niente di un muletto?
IMPUTATO VALERIO – Di un muletto?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Del Caccia ?
IMPUTATO VALERIO – Sì, che gli prese Gino BRUGNANO al Caccia . Oh!! Lui e Procopio Gliene combinavano di ogni Per questo vi sto dicendo, che nelle telefonate c'è pure che parliamo io e Gino BRUGNANO, dove dice: questo cornuto qua sta facendo tribolare me, sta facendo tribolare te. Perché io poi tenevo come riferimento il BRUGNANO, qualora non avesse pagato il Caccia , e quindi: BRUGNANO, tu mi devi dare i soldi e tu me li dai. Io sto tenendo il Caccia , perché mi va bene anche lui, a me basta che mi entrano i soldi, ma qualora non me li dà, sei sempre tu il mio debitore. Quindi io faccio sempre riferimento a te; se me li dà, bene, se non me li dà me li devi dare te.
PRESIDENTE – BRUGNANO, quindi, le ha riferito le minacce che aveva fatte a Caccia ?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, lei non le sa le telefonate, ma se sapesse le telefonate...
PRESIDENTE – Io ne ho alcune, alcune sono scritte nel capo d'imputazione.
IMPUTATO VALERIO – Ma sono poche, poca roba.
PRESIDENTE – Ma io volevo capire che personaggio è BRUGNANO Luigi?
IMPUTATO VALERIO – È il cognato di Grande Aracri.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ernesto.
PRESIDENTE – È uomo interno?
IMPUTATO VALERIO – È parente con Nicola.
PRESIDENTE – Ernesto lo so chi è, Ernesto il fratello. Ha l'associazione BRUGNANO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No.
PRESIDENTE – Non ce l'ha, infatti. Anche se non ha in questo processo l'associazione, ce lo racconti nel contesto associativo. A parte che ci ha detto che è cognato di Ernesto Grande Aracri.
IMPUTATO VALERIO – A prescindere da questo, signor Presidente, lui si dà attivo su tante cose. Ad esempio l'Ariete, il Bar Ariete, che poi va in mano a Bolognino ultimamente, lo costruiscono praticamente sempre con Vetere Antonio, perché prima quella era uno mensa e poi fu trasformato in questo bar, lo fecero lui e Lazzarini Giuseppe. Che anche Lazzarini Giuseppe è uno dei luogotenenti della scimmia. In quel momento facevano... lavoravano insieme sia Lazzarini che BRUGNANO Luigi e fecero l'Ariete. Tant'è che adesso Lazzarini lavora ancora con tra virgolette i pi-erre, di cui uno è genero adesso di Vetere, Sandro, Alessandro, Alex, adesso non mi ricordo come si chiama, del Nero Bianco, Caruso. Loro hanno tutta la Parma bene e movimentano le masse con questi locali qua, di cui Lazzarini ha diversi locali che gestisce lì a Parma, Lazzarini Giuseppe. Parlano il Gino BRUGNANO, forte della carica di suo cognato, forte del ruolo che riveste nel nostro organismo, è una persona che si affida e si dà, tant'è che si è prestato a fare un recupero crediti tra me e

Salsizzu, perché in quel momento storico era vicino a Salsizzu, che è mio cugino. Noi siamo cugini, questo Gino BRUGNANO è mio cugino pure, mia mamma e suo papà sono fratelli, che poi viene anche parente a Gianluigi, perché anche la mamma di Gianluigi SARCONE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, se ritiene, è proprio fuori...
PRESIDENTE – Va bene, possiamo andare avanti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, rimanendo al capo 50, c'è una parte dedicata alla condotta che viene imputata ad AMATO Francesco, nei confronti di Caccia Luigi. Lei sa se ci fosse un rapporto tra loro, se vi sia stato?
IMPUTATO VALERIO – In merito a questo, non so. Non so, signor Presidente. Non lo so perché, onestamente, poi il Caccia mi infastidiva, sul fatto che mi portò a lungo avanti, non mi diede i miei soldi e quindi... Perché con il Caccia io avevo un buon rapporto, come ha detto c'era davvero un buon rapporto, perché Caccia ha poi fatto anche dei lavori per me di urbanizzazione a Caselline, quindi...
PRESIDENTE – Va bene, la risposta è "non ne so nulla" del rapporto AMATO-Caccia. Per quanto riguarda invece il rapporto SARCONE-FORMENTINI, con Caccia ?
IMPUTATO VALERIO – Lì si crearono... tant'è che Caccia si presta a tenergli le armi. La Santa Barbara fu anche lì da lui, quella di SARCONE. Gli teneva sempre la pistola, una 38 cortissima, che aveva proprio una canna corta corta e gliela teneva sempre lui quella 38 lì, era cromata.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi sta dicendo, su questo fatto, ci sta dicendo di un rapporto, qui si parla di un rullo...
IMPUTATO VALERIO – Non solo il rullo, pure altri mezzi gli presero.
PRESIDENTE – Gli presero chi?
IMPUTATO VALERIO – Il SARCONE ed il FORMENTINI. Il FORMENTINI con Adad Ezerin, siccome era tunisino, trasportavano... o, meglio, delocalizzavano dei mezzi nelle zone del nord Africa.
RESIDENTE – Senta, questi FORMENTINI e SARCONE avevano dei crediti, dei diritti nei confronti di Caccia , oppure glieli hanno presi così, semplicemente a forza e basta?
IMPUTATO VALERIO – No, perché il Caccia avrebbe fatto qualche truffa a delle persone che poi vennero con gli isolitani, e Roberto li conosceva, quindi si intromise tra questi isolitani e il Caccia . Allora lì lui si creò tanti crediti non dovuti, perché gli mandò via gli isolitani e a quel punto lui diceva: va bene, io ti ho Caccia to loro, ma tu mi devi... Per dirle, 50 mila euro, 20 li dai a me. Ne dovevi tirare via 50, me ne dai 20 a me, hai sempre guadagnato 30. Chi aveva addosso erano degli isolitani che volevano i soldi da lui.
PRESIDENTE – Lei, quindi, assunse i crediti degli isolitani e se li gestì nei confronti di Caccia , per prendere tutto quello che poteva prendere?
IMPUTATO VALERIO – L'ha messo in condizione di crisi di nervi pure, perché ricordo che ebbe...
PRESIDENTE – In questa cosa FORMENTINI che ruolo ha avuto?
IMPUTATO VALERIO – Era complice di SARCONE.
PRESIDENTE – E che cosa ha fatto esattamente, come complice di SARCONE?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, via Gorizia, gli appartamenti e le case, lì hanno costruiti come, quelli di Cavallo? Li hanno costruiti così, con le truffe che facevano, con i

mezzi che andavano e se li rivendevano e impegnavano i soldi nella costruzione di via Gorizia.
PRESIDENTE – Lei cosa vuole dire? Siccome noi stiamo affrontando questo episodio specifico dell'estorsione a SARCONE, di un mezzo del valore di 4.500, di un rullo, lei sta dicendo che poi queste costruzioni che facevano le facevano utilizzando i mezzi di cui si appropriavano con questi sistemi?
IMPUTATO VALERIO – Sì. Sì, si pigliavano mezzi e cose, ma non solo da Caccia , da tanti altri. Hanno fatto truffe con i materiali.
PRESIDENTE – Lei ricorda quando Caccia venne a dibattimento, VALERIO?
IMPUTATO VALERIO – Sì, me lo ricordo, ma neanche lo ascoltavo, perché sapevo che cosa diceva, che avrebbe mentito e avrebbe negato tutto, signor Presidente. Non è che l'ho ascoltato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, l'ultima cosa. Lei sa se ci è stato, perché è stato oggetto dell'altro processo, tuttavia, se c'è stato un intervento di SARCONE Nicolino su Caccia , in relazione a questi crediti che erano verso molti del sodalizio?
IMPUTATO VALERIO – Di questo ho sentito in aula.

All'udienza del 10.10.2017, il collaboratore dopo avere inquadrato la figura di FORMENTINI Francesco – comunque rilevante per la comprensione della portata criminale della sua azione – ha specificato ulteriormente, in merito alla estorsione a lui contestata al capo 50, precisando che la stessa è avvenuta esattamente così come descritta nel capo d'accusa. In particolare, FORMENTINI e SARCONE avevano creato sudditanza psicologica nei confronti di Caccia creandosi debiti e crediti in realtà inesistenti nei suoi confronti. Dopo continue telefonate e pressioni, FORMENTINI e SARCONE si presero un rullo e un escavatore di Caccia per rivenderlo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta vedendo al di là dei singoli delitti, venendo a FORMENTINI Francesco se ce lo vuole inquadrare rispetto al sodalizio, lei alcune cose le ha già dette, cosa ci può sintetizzare?
IMPUTATO VALERIO – In sintesi posso dire che è una persona capace anche di fatti gravi, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E rispetto a voi del sodalizio?
IMPUTATO VALERIO – È attivo al mille per mille, lui si applica quando ci sono da prendere le armi, penso di averlo pure detto questo sulle armi, tant'è che ha avuto pure la mia pistola, quella col silenziatore, ha armi di suo 38, 7, ne gira tantissime, anche con Sicilia Giovanni, si adopera nello svuotamento delle società, appunto con Ermes Ferrari l'ultima su Bologna, prima che ci arrestassero lì a Pistoia, lui su Caccia Luigi gli fanno quel pressing, su lui e SARCONE, una persona addentrata nelle, tant'è che lui nelle false fatturazioni, sulle usure, estorsioni, c'era anche a quella di Aiello che abbiamo commentato nell'udienza scorsa, (Fuori microfono), perché loro pretendevano il camioncino e invece lo prendemmo con BLASCO, invece ci sistemammo che gli abbiamo dato una mano nella costruzione di via Gorizia, loro con niente hanno costruito lì a Gorizia senza soldi, senza fondi e senza nulla, gli è rimasto un appartamento di quasi 200 metri lì a, sulla costruzione che ha fatto Frontera Salvatore, detto cavallo che è fratello del Mico cavallo che io raccontai con topino, che poi è

quello del PDL che parlava l'Avvocato Liborio Cataliotti. che lui era Presidente di circoscrizione, l'altro doveva fare di altro. non mi ricordo, (Fuori microfono)..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta FORMENTINI Francesco lo conosceva Brescia Pasquale?
IMPUTATO VALERIO – Eeeee.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci può dire qualcosa in proposito?
PRESIDENTE – Lei ha detto un'espressione che si può equivocare, dica sì o no.
IMPUTATO VALERIO – Si si, senza equivoci, signor Presidente. si.
PRESIDENTE – Sì. Infatti perché poi nel verbale si legge "eeeee".
IMPUTATO VALERIO – No, senza equivoco è un sì.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco. Ci può fare un esempio, ce la può circostanziare questa cosa?
IMPUTATO VALERIO – Quale quella del rapporto tra Brescia?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Della conoscenza tra Brescia e FORMENTINI.
IMPUTATO VALERIO – FORMENTINI è un altro, lui sarebbe reggiano, è un cognome tipico reggiano, lui parla il calabrese, lui in italiano non si sa esprimere, quindi è un cutrese a tutti gli effetti, lui si è cresciuto con i cutresi, ha sposato mia nipote poi tra l'altro, sposato... Hanno un figlio, quindi forte anche di questo lui si pregiava in giro anche di questo, e veniva riconosciuto, poi è anche capace, quindi lui di suo sa fare l'idraulico e un po' con il mestiere un po' con il resto si dava da fare nella falsa fatturazione, come ho detto, nelle società, in tutto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – C'è una vicenda che riguarda una BMW di FORMENTINI, se ce la vuole riferire.
IMPUTATO VALERIO – Gli hanno trovato la microspia nella macchina, perché lui era attenzionato e si poteva intervenire a livello, visto che lui ha delle conoscenze con le Forze dell'Ordine...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lui chi?
PRESIDENTE – Lui FORMENTINI.
IMPUTATO VALERIO – Brescia aveva le conoscenze con le Forze dell'Ordine se poteva capire un attimo cosa stesse succedendo attorno a lui, perché lui sapeva di essere per cose sue, lui sa cosa aveva fatto, quindi per questi motivi si era rivolto a Brescia per sapere se effettivamente l'indagine era e per che cosa e se si riusciva a capire.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il capo 154, come riferimento a questo.
PRESIDENTE – Capo 154?
[...]
PRESIDENTE – Dove eravamo rimasti?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Avevamo completato FORMENTINI Francesco.
PRESIDENTE – Su FORMENTINI una domanda conclusiva, sull'estorsione Caccia , se ne sa qualcosa?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – L'aveva detto.
PRESIDENTE – L'aveva già detto, io non l'ho percepita bene.

IMPUTATO VALERIO – Piena.
PRESIDENTE – Dica bene. Mi dice il Pubblico Ministero che l'ha detto, forse a me è sfuggito, mi faccia la cortesia di ricordarmelo.
IMPUTATO VALERIO – Cinquanta diciamo la parte piena, c'è tutta.
PRESIDENTE - Non è il cinquanta.
IMPUTATO VALERIO – Cinquanta, cinquanta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cinquanta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sui singoli capi poi andremo partitamente, uno per uno.
PRESIDENTE – Nel cinquanta non c'è FORMENTINI... C'è in fondo, sì, sì Aspetti, ecco qua. Quindi, in sintesi, effettivamente l'aveva detto, che caricava Va bene, se l'ha già detto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO lo ripeta un attimo, tanto ci mettiamo cinque minuti.
PRESIDENTE – Mi guarderò il verbale.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché dice piena l'estorsione, sostanzialmente?
IMPUTATO VALERIO – Perché gli facevano, gli creavano... FORMENTINI e SARCONE gli creavano sudditanza psicologica, al Caccia . Il Caccia ... tante cose, però in quel caso lì gli creavano... gli facevano una forzatura.
PRESIDENTE – Cosa gli facevano: gli telefonavano, lo incontravano?
IMPUTATO VALERIO – Al telefono diciamo che parlavano in modo esplicito; oltre al telefono, vi potete immaginare che cosa succedeva, quando si incontravano. Ma poi anche il Caccia , come dire, io so che poi si prestava.
PRESIDENTE – Come giustificavano queste richieste? Non c'era giustificazione?
IMPUTATO VALERIO – Si creano debito/credito dal nulla.
PRESIDENTE – Sì. E poi l'hanno preso questo rullo?
IMPUTATO VALERIO – Eh, come no! Certo. È stato pure venduto, come anche l'escavatore.
PRESIDENTE – Sì, l'aveva detto questo
IMPUTATO VALERIO – È stato poi ripreso. Addirittura è intervenuto con i Carabinieri.
PRESIDENTE – Va bene. Passiamo al seguito

12.6. I testi a difesa

All'udienza del 27.7.2017 è stato sentito, come teste della difesa di BRUGNANO Luigi VETERE Antonio, il quale, nella sua qualità (all'epoca dei fatti) di socio della Carpal ha descritto i rapporti intercorsi tra la sua società, BRUGNANO e Caccia. Ha specificato che sulla base dei lavori eseguiti BRUGNANO era loro creditore, mentre Caccia era loro debitore per alcune forniture. Venne quindi fatta una cessione di credito, debitamente comunicata al Caccia, con la quale la società Carpal onorò il suo debito nei confronti del BRUGNANO. Per quanto a sua conoscenza Caccia pagò a sua volta il suo debito anche cedendo un escavatore di sua proprietà.
VETERE Marcello, sentito alla udienza del 7.9.2017, ha confermato gli indicati rapporti debito-credito e la indicata cessione del credito, avvenuta d'accordo tra tutti i soggetti interessati, confermando altresì che Caccia e BRUGNANO erano amici.

Rosselli Paolo, sentito all'udienza del 7.9.2017 per la difesa di FORMENTINI, ha riferito in merito alle vicende civilistiche del rullo oggetto della contestazione, sostenendo che la sua società ne era la proprietaria e che lo recuperò solo grazie all'intervento dei Carabinieri in seguito alla denuncia per appropriazione indebita. Vi era anche il sospetto che il Caccia lo avesse sub noleggiato a terzi soggetti.

12.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle indicate prove deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati di estorsione a loro rispettivamente ascritti.

Le abbondanti intercettazioni captate riportate sono oltremodo eloquenti, ove non espressamente rappresentative, delle pressanti, gravissime intimidazioni usate da tutti gli imputati per costringere il Caccia a cedere alle loro richieste.

Si tratta di minacce a tratti inquietanti, laddove lumeggiano una reale intenzione violenta così come peraltro concretamente dimostrata dall'aggressione poi effettivamente compiuta dal TURRA' e dal FORMENTINI, nonché dalla condotta tenuta dal BLASCO che è stato bloccato dall'uso di un bastone solo grazie all'intervento di VALERIO (come in altre occasioni, si vedano i capi 54 e 55 rispetto a Cerri e Ferjani).

La gravità delle minacce è tanto più evidente se si considera che gli imputati hanno subdolamente approfittato del carattere mansueto ed accondiscendente della persona offesa, così come emergente dal tenore delle conversazioni, e certamente a loro ben noto.

Per effetto di tali condotte il Caccia si è trovato stretto, in un breve lasso temporale, in una morsa pressante di gravissime intimidazioni, per effetto della quale è caduto in uno stato di profonda sudditanza e di assoggettamento dal quale non poteva uscire se non assecondando, nel silenzio, le richieste dei suoi estorsori o, al massimo, chiedendo l'intervento di altri sodali. Significativa, in tal senso, la richiesta di protezione rivolta al VALERIO al quale aveva garantito il pagamento "preferenziale" rispetto a quello di BRUGNANO.

In altri termini il Caccia è stato costretto a causa della forza della prevaricazione - così grave da rendere comunque ingiusto il profitto e da configurare, senza tema di smentita, il dolo tipico dell'estorsione – a sottostare a tutte le richieste degli imputati, così come descritte nel capo d'accusa, sempre esorbitanti rispetto a quanto eventualmente dovuto o, comunque, addirittura illegittime in sé. I pagamenti e le cessioni di beni dimostrati dalle conversazioni telefoniche captate integrano il danno patito dalla persona offesa.

Ulteriore conferma del giudizio esposto sono le parole del collaboratore di giustizia, coimputato nel presente capo di accusa. Egli, per il tramite di dichiarazioni pienamente riscontrate dalle conversazioni telefoniche captate, ha confermato (salvo quella commessa da AMATO) la consumazione delle estorsioni così come descritte nel capo d'accusa, fornendo una fonte di conoscenza interna alle dinamiche che avevano portato a quelle condotte illecite. La sua credibilità è avvalorata dalla circostanza che, pur avendo descritto i fatti in cui si articola il presente capo di imputazione e le ragioni ad esso sottese, ha ammesso di non sapere nulla di preciso sulla estorsione commessa da AMATO e di avere saputo, solo in dibattimento,

dell'intervento di SARCONE Nicolino su Caccia così dimostrando, come di consueto, ampia genuinità.

Le argomentazioni difensive sono tutte destinate a scontrarsi contro la solidità del dato oggettivo emergente dalle conversazioni telefoniche e, non da ultimo, dall'eloquente tenore delle dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi.
Egli, in dibattimento, ha reso testimonianza palesemente falsa, siccome "straordinariamente" contrastante con gli esiti della attività spionistica.
Questa palese, immediatamente percepibile, "straordinaria" difformità tra la testimonianza resa e le prove acquisite dimostra tre cose:
1- l'assoggettamento della vittima delle estorsioni al sodalizio e ai suoi membri, persistente ancora a distanza di anni, siccome palesato anche dall'ingresso in aula del teste, fin da subito dimostratosi attento ad onorare (con il saluto) gli imputati presenti in gabbia e ad assecondare la loro volontà da lui evidentemente percepita in aula;
2- la conseguente impossibilità di usare le sue dichiarazioni in chiave difensiva, siccome palesemente false;
3- la neutralità delle prove a difesa che, nella loro rassicurante linearità, non possono in alcun modo scalfire la granliticità della prova come emergente anche dall'eloquenza del contegno del Caccia oltrechè, ovviamente, da tutte le altre prove assunte.

Nessun dubbio circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. nella sua accezione oggettiva.
La gravissima carica di intimidazione legata a tutte le condotte minacciose, sfociata anche in aggressioni fisiche, rappresenta una metodologia d'azione tipicamente appartenente a sodalizi criminali di stampo mafioso.
L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del CACCIA - imprenditore di origine calabrese che certamente (per le ragioni indicate) conosceva la caratura criminale 'ndranghetista dei suoi estorsori - alla volontà dei sodali o, comunque, di soggetti gravitanti intorno ad esso ed operanti con loro, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante, in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa. L'intervento di SARCONE Nicolino su Caccia e la nuova grave preoccupazione derivatane ne costituisce ulteriore prova.
Gli intrecci delle vicende estorsive, anche legate le une alle altre (si veda BRUGNANO e VALERIO) e l'intervento del vertice SARCONE Nicolino per imporre il pagamento in favore dell'amico SILIPO, consentono di ritenere integrata la aggravante delle più persone riunite ex art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 n. 1 c.p. posto che l'effetto di amplificazione della intimidazione tipico legato all'aggravante *de qua* si è comunque verificato sia pure in relazione a vicende estorsive distinte essendo le condotte tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima.
Pacifica poi la sussistenza della aggravante di cui all'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 n. 3 c.p. essendo le condotte state poste in essere da membri del sodalizio (si veda infra quanto a BRUGNANO Luigi)
L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione.

Infine, quanto al reato di usura, contestata nel capo 50 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunchè, ma anche che lo stesso sarebbe astrattamente non configurabile, posto che, per i principi enucleati in apertura, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza e la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.
Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di CACCIA Luigi.

Infine.
Ala luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a FORMENTINI Francesco e BRUGNANO LUIGI, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni, da questo riscontrate, rese da VALERIO, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte dei predetto FORMENTINI Francesco e BRUGNANO Luigi.

13. CAPO 51

Estorsione in danno di Ferrero Giuseppe

Le indagini effettuate in ordine a questo capo di imputazione sono state descritte dal Maresciallo Veroni all'udienza del 30.0.2016.
Dalle conversazioni telefoniche intercettate (indicate nel dettaglio nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste) e dalle dichiarazioni rese a SIT da Ferrero Giuseppe, era emerso. Ha spiegato il teste, " *che BLASCO Gaetano aveva realizzato la copertura di un tetto per conto di Ferrero in località Codemondo di Reggio Emilia, per un ammontare complessivo di diciassettemila euro.''[..] "Il pagamento era avvenuto in maniera parziale, era avvenuto per novemila euro, con la consegna in due distinte occasioni di cinquemila euro e quattromila euro, quindi rimanevano ottomila euro di debito.*".
Nel pomeriggio del 14.2.2012 BLASCO comunica a VALERIO che dovranno recarsi urgentemente a Fogliano per sollecitare i pagamenti a Ferrero Giuseppe (prog. 231 RIT 306/12): "*...Totò, vedi quel tuo parente, quella copertura là, Totò! Il tuo vicino. quella copertura là, quella la stiamo perdendo, quella di Piazza? Eh, parla con la KARIMA, che la KARIMA lo sa, che te lo spiega lei... Sì. Okay, ciao. Ciao, ciao Sì....* "

Poiché Ferrero non rispondeva alle sue chiamate (prog. 6879 RIT 306/12), BLASCO preannuncia a KARIMA l'intenzione di andarlo a prendere a casa (prog. 6880 RIT 2931/11 e prog. 232 RIT 306/12).

Nel corso della conversazione registrata al n. 1168 del 29.2.2012 RIT 306/12, si evince che BAACHAOUI KARIMA informa BLASCO del passaggio in ufficio di Ferrero e che costui aveva consegnato un secondo acconto di € 4.000:

" *Gaetano: Mi devi passare un attimino la KARIMA. Comunque te lo dico anche a te, prima. Vedi che la mamma sta andando alla BNL. Sta versando 10.000 euro sul suo conto privato. Dopodiché vi fa un bonifico alla posta. O alla posta o alla BNL, adesso vediamo dove glielo facciamo fare... Antonio BLASCO: Va bene, ti passo la KARIMA un attimo... Gaetano: Passami la KARIMA così vi spiego cosa dovete fare... Antonio BLASCO: Okay... KARIMA... Mio papà... KARIMA: Gaetano, Ferrero che mi ha lasciato un acconto di 4000.*

In seguito, dopo quasi un mese, viene fissato l'incontro per risolvere la situazione dei pagamenti: lo si capisce dalla conversazione del 25 marzo 2012 n. 2470 RIT 306/12, in cui BLASCO comunica a KARIMA che sta andando da Ferrero per vedere "*se ci paga questo qua*". Il Ferrero propone a BLASCO di subentrare nella realizzazione di un'altra villetta, sempre nello stesso cantiere di Codemondo, liberandolo così dai vincoli con la banca, un investimento nel quale Ferrero aveva già investito ottantamila euro ed aveva acceso un mutuo da duecentomila euro; siccome il valore dell'immobile era stimato in circa quattrocentomila euro, BLASCO si era mostrato interessato all'affare e commenta questa proposta con SERGIO Eugenio (prog. n. 2473 RIT 306/12) e con VALERIO (prog. n. 2471 RIT 306/12) ai quali racconta, sostanzialmente, della proposta ricevuta, del fatto che, comunque, rilevare questa ditta poteva essere un buon investimento, perché il valore dell'immobile era decisamente superiore all'investimento da effettuare, sottolineando già l'esistenza di un mutuo acceso da Ferrero che li avrebbe potuti agevolare anche nel subentro nell'attività. Nella conversazione con SERGIO emerge anche come Ferrero gli avrebbe proposto di cedergli un credito di 200.000 euro che vantava nei confronti di Brugano relativo a un lotto di San Polo.

Nelle questioni tra BLASCO, SERGIO Eugenio, VALERIO Antonio e Ferrero subentrano infatti anche i fratelli Brugnano: "*i fratelli Brugnano, tramite la società ARCO COSTRUZIONI, avevano rilevato un terreno edificabile nella zona di Reggio Emilia e avevano iniziato a costruire degli appartamenti, ottenendo un finanziamento per l'acquisto dalla banca. A un certo punto cos'era successo? Era successo che Ferrero era subentrato nella realizzazione dell'opera, accollandosi parte del finanziamento dei Brugnano, ai quali era comunque affidato l'incarico di portare a termine i lavori e rivolgersi... di completare l'opera. Poi i Brugnano avevano avuto problemi a restituire il mutuo alla banca, per cui gli appartamenti erano stati messi all'asta dalla banca. Nel frattempo, quando c'è questo subentro da parte di Ferrero, BLASCO si inserisce nel discorso per creare un punto di accordo tra le due parti, tra i Brugnano e Ferrero.*" (prog. n 9918 del 24 marzo 2012 RIT 2931/11 e prog 2577 del 27 marzo del 2012 RIT 306/12).

Oltre a ciò il Ferrero cerca di ripianare il suo debito anche cedendo a BLASCO un magazzino di cui ha la disponibilità del valore di trentacinquemila euro. Venivano intercettate alcune conversazioni telefoniche (prog. 3803 e la 12813 RIT 2931/11, rispettivamente del primo e del 2 maggio del 2012), in cui si fa riferimento al rogito del locale. Nella seconda delle due telefonate BLASCO chiama Karima dandole disposizioni affinchè si incontri con Ferrero e gli consegni un assegno dell'ANPA Costruzioni per pagare il notaio ed effettuare il rogito dell'appartamento (prog. 12813 RIT 2931/11). Il contratto non venne stipulato a causa della

situazione debitoria della Rigel, impresa di Ferrero intestataria del cespite. che avrebbe potuto determinare un'azione revocatoria (prog. 12821, 12831, 12883 RIT 2931/11).
Insomma, ha spiegato il teste, a fronte di un credito residuo vantato quindi da BLASCO nei confronti di Ferrero pari ad € 8.000, quest'ultimo aveva permesso il subentro del primo nell'affare della villetta di valore 400.000 oltre alla cessione di un locale del valore di 35.000 euro.

13.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Ferrero Giuseppe

La persona offesa, Ferrero Giuseppe, sentita all'udienza del 12.10.2016, ha riferito di essere imprenditore edile e di avere avuto rapporti di lavoro con BLASCO (o meglio con le sue società, con l'ANPA COSTRUZIONI, e CONSORZIO ITALIA) che gli aveva fornito tetti in legno, in particolare in un cantiere di Codemondo dove stava realizzando due villettine, una di sua proprietà e l'altra del proprietario del terreno. Il corrispettivo per BLASCO era stato calcolato in diciassette/diciottomila euro, che piano piano era riuscito a pagare. Di BLASCO ha affermato che lui "*... con me è stato sempre... sui lavori che ha fatto, si è comportato sempre bene, anche sui pagamenti. Io sono sotto giuramento, devo dire la verità. Sia sui pagamenti, sui lavori che mi ha fatto, sia sui prezzi, per me è stato uno che non ho avuto mai dei problemi, ha sempre lavorato bene.*"
BLASCO, a suo dire, non lo avrebbe mai pressato per il pagamento.
Non era la prima volta che commissionava lavori a BLASCO.
In passato gliene aveva già commissionati altri, uno a San Martino in Rio e un altro a Roncolo di Quattro Castella.

A specifiche domande svolte sulla base di contestazioni, il teste ha precisato che aveva proposto a BLASCO di comprare la villettina, dicendogli che poteva accollarsi il muto acceso sopra e non che gli propose di subentrare nella costruzione.

P. M. – Comunque il concetto è che rimaneva ottomila euro... Lei dice ai Carabinieri: "Rimanevano 8.000 euro da pagare a BLASCO, e quindi gli propongo di comprare una villetta": è così? DICH. FERRERO G. – Anche BLASCO era interessato, se c'era il prezzo, uno la compra. Poi non si è fatto niente. A parte che la villetta non è stata venduta, sono solo delle parole. PRESIDENTE P. – Vuole rispondere alle domande anziché divagare? Lei doveva dare ottomila euro e gli ha proposto l'acquisto della villetta: si o no? DICH FERRERO G. – Perbacco. Sì. Attraverso l'accollo del mutuo, per una cifra pari a circa Duecentosettantamila euroo, comprensivi sia di mutuo (220.000) che di lavori per terminare l'opera (50, 60 mila) , lei dice?"

Ha poi definito come assolutamente normale la proposta fatta al BLASCO di acquisito della casa a fronte del debito di € 8.000, perché lo faceva, per prassi, con tutti. Costruiva, infatti, per vendere e, quindi, propose questo affare anche a BLASCO, sia pure in una fase di ultimazione dei lavori e non all'inizio. Ovviamente nel prezzo della casa si sarebbe dovuto tenere conto del debito residuo. L'affare però non andò in porto, rimanendo la casa ancora invenduta.

Quanto ai rapporti con Brugnano il Ferrero ha affermato di conoscere sia lui che la società ARCO COSTRUZIONI.
Con loro aveva partecipato alla costruzione di appartamenti, in proprietà di Brugnano, ancora invenduti ed anzi pignorati. In questo affare BLASCO non era mai intervenuto, nemmeno nella fase della procedura esecutiva. Alla risposta è seguita una contestazione: *Lei ai Carabinieri, sempre il 4 giugno: "La ditta dei Brugnano avrebbe dovuto completare l'opera, ma al termine dei lavori non sono stati in grado di restituire 220.000 euro alla banca, che ha quindi messo all'asta i tre appartamenti rimasti invenduti. BLASCO si è intromesso nella questione, cercando di organizzare un incontro con il Brugnano. Non so se il suo interessamento sia stato richiesto dal Brugnano, di certo non è stata una mia iniziativa": conferma?* Nel rispondere il teste ha sostenuto di non avere detto niente a BLASCO, avendo solo bisogno di parlare con Brugnano Giuseppe, anche se non riusciva a rintracciarlo telefonicamente. In ragione di ciò, visto che BLASCO era un fornitore e che da lui passava molta gente, gli aveva chiesto, se mai avesse visto Brugnano, di dirgli che lo stava cercando.

Ha quindi riferito sulla sua società, la Rigel Costruzioni, dicendo che versa in condizioni di grave crisi finanziaria. In passato aveva proposto a BLASCO di vendergli i locali della Rigel, pur non ammettendo che anche questa proposta fosse legata al pregresso debito. Solo a fronte di specifica domanda il teste ha ammesso che sapendo che BLASCO aveva necessità di reperire un locale per deposito materiali, gli propose di acquistare quell'immobile, del valore di circa 35.000 euro, in modo da saldare il debito di 8.000 euro, che ancora aveva nei suoi confronti per la realizzazione del tetto. Anche questo affare però non andò in porto, perché sulla Rigel gravava un'ipoteca sopra.

Ha infine riferito di conosce anche la segretaria di BLASCO, con la quale aveva fatto i contratti, le fatture e le misure.

13.2. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio ha fornito informazioni anche in ordine alla vicenda in esame, che lo vede coimputato e che ha vissuto in prima persona, sia pure non da attore principale.
Egli ha, innanzitutto, riferito che i fatti contestati al capo 51 corrispondo alla realtà.
La vicenda si interseca, ha spiegato, con altra, diversa da quella della imputazione. Brugnano Giuseppe aveva un'area a San Polo che doveva essere resa edificabile, ma ciò non avvenne e quindi, per risolvere alcune controversie che si erano innescate, intervennero tutti i fratelli SARCONE i quali organizzarono una riunione alla quale VALERIO non presenziò perché Giuseppe Brugnano è figlio di un cugino di sua madre. In seguito a tale riunione si decise che tale area sarebbe stata ceduta a BLASCO Gaetano. In quella stessa riunione si discusse anche del debito di Ferrero nei confronti di BLASCO e si decise che Ferrero avrebbe dovuto cedergli, in pagamento, un appartamento. Ferrero e Brugnano Giuseppe sono due persone mansuete e durante le riunioni, alla presenza di soggetti che sapevano essere di alto livello 'ndranghetistico, si sottomisero immediatamente senza problemi senza necessità di espresse intimidazioni. Dopo la riunione, BLASCO pretese l'appartamento di Ferrero e a quel punto VALERIO, che non aveva voluto presenziare alla riunione, fu chiamato dalla BAACHAOUI

KARIMA per la predisposizione degli assegni: l'appartamento che Ferrero doveva cedere a BLASCO era gravato da ipoteche e quindi non fu possibile andare al rogito. Malgrado questo, l'appartamento entrò comunque nella disponibilità di BLASCO, anche se non dal punto di vista formale. BLASCO voleva dare tale appartamento in uso a Cristina la sua amante. VALERIO ha anche spiegato che, per quanto a sua conoscenza, il rogito non venne stipulato e quindi non ha saputo dire nulla sulla falsa fatturazione che ne sarebbe conseguita. Ha comunque evidenziato che Ferrero era terrorizzato dai soggetti con cui si era trovato a rapportarsi e che dunque non si trattò, come da lui invece sostenuto, di una normale attività di negoziazione. Insomma Ferrero, in dibattimento ha mentito.

Ecco le parole del collaboratore:
IMPUTATO VALERIO – Qui sì, la descrizione c'è tutta e i fatti pure. C'era Brugnano Giuseppe, che aveva un'area... avevamo fatto dei sottostanti su un'area a San Polo. Qua intervennero in una riunione pure i Sarcone, a cui io non volli presenziare, perché il Brugnano è mio parente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Valerio ricorda quali Sarcone? Duca sempre i nomi.
IMPUTATO VALERIO – I Sarcone. Quando si parla di Viardò, sono tutti loro. Che poi ognuno va a fare le cose sue, anche quello, però i Sarcone sono i Sarcone di Viardo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei non ci andò, ma non le fu detto chi dei Sarcone c'era?
IMPUTATO VALERIO – Li vidi io, che andavano su.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutti, quindi?
IMPUTATO VALERIO – Li vidi io, ci andò Peppe e Carmine credo che c'erano lì, nella prima battuta, e poi venne anche Nicolino. Alla fine, se non c'era Gianluigi, che è rimasto in ufficio, ma Gianluigi sa tutto, non è che Gianluigi è escluso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo ce l'ha sempre chiarito, però è importante ogni cosa distinguerla. Stava dicendo?
IMPUTATO VALERIO – Fecero questa riunione, a cui io non volli partecipare, rimasi giù, non mi interessava, anche perché avrei dovuto prendere parte. Dunque, Giuseppe è il figlio di un cugino di mia mamma, quindi non ho voluto prendere parte. A questo punto si credono questi... Fu un'area a San Polo, che doveva essere trasformata edificabile, che non fu trasformata così, quindi ci furono delle disquisizioni. A questo punto il Brugnano cede questo credito che aveva e lo cede nelle mani di... in questo momento va a BLASCO. BLASCO chiama Ferrero, perché Ferrero era quello che propose l'affare, i soldi li aveva presi Ferrero e a quel punto lì si crea un'altra questione, ma qua poi si mischiano le vicende, perché poi, alla fine, se ne crea un'ulteriore altra vicenda con l'appartamento... Faccio questo per poi essere cronologico pure io, perché altrimenti sembra che vada di pane in frasca, ma in realtà non è così.
PRESIDENTE – Prego.
IMPUTATO VALERIO – Si conclude con un appartamento che dà il Ferrero al BLASCO, che lui lo doveva intestare o alla B&V o all'Anpa. Quindi tutti questi passaggi qua, che se ricordo bene ci sono anche le telefonate di questi passaggi...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dica sempre se sono passaggi che nascono da violenze, da minacce o se sono passaggi su cui ci si accorda.
IMPUTATO VALERIO – Allora, il Ferrero e il Brugnano Giuseppe sono due persone mansuete, persone che davanti ad una riunione di persone che sono di un certo livello...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non si oppongono, lei dice?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente.
PRESIDENTE – Alto livello specifichi che vuol dire.
IMPUTATO VALERIO – Livello 'ndranghetistico, signor Presidente.
PRESIDENTE – Quindi Ferrero e Brugnano sanno che quelle persone sono di alto livello 'ndranghetistico?
IMPUTATO VALERIO – Sì. Sì. A questo punto nelle varie fasi, perché non è che si svolge tutto in un giorno questa fase qua, quindi nelle varie fasi io non le seguo tutte, arriviamo alla conclusione che Ferrero è vero che gli dà anche dei tetti da fare a BLASCO dei lavori, ma nulla c'entra con questo ragionamento. Quindi, i tetti è una cosa, poi quando non glieli pagava stesso ragionamento di Gentile: mi devi pagare a trenta giorni, trentamila, a sessanta altri trenta, sbagli e non mi paghi, non c'è problema, ti do io i trenta, li vai a coprire ma mi metti gli interessi e mi dai il venti per cento. Come dire, oltre all'utile c'era pure il guadagno. Non è da confondere con questo ragionamento, questa era proprio una questione che doveva essere... un recupero che doveva essere fatto. Non solo, se nella misura, perché i 200 mila poi viaggiano, chi dice questo, ci diceva che erano 180, ma più o meno la cifra quella era. Quindi, alla conclusione si arriva con BLASCO che pretende l'appartamento di Ferrero, tant'è che lì poi vengo coinvolto pure io, ma quando BLASCO ha già risolto, perché io non volevo entrare nella prima parte, vengo coinvolto lo tant'è che la BAACHAOUI KARIMA mi chiama e successivamente mi richiama pure BLASCO, per avere la coordinazione e per l'atto notarile. Tant'è che mi chiama per la disposizione degli assegni la BAACHAOUI KARIMA, si predispongono gli assegni e tutto quanto e al momento del rogito, nei passaggi, perché poi l'appartamento è arredato, esiste l'appartamento, pure quello che c'era da intestare, dove Pino Ferrero non poteva... dove c'era la sua sede praticamente, c'era la sede di una sua società lì. Pertanto, non potendo andare a rogito, perché aveva delle sue difficoltà bancarie, a quel punto chiamò il suo... come si chiama... Penso che chiamò pure me e mi spiegò il motivo perché non si poteva rogitare quel giorno, perché noi avevamo già disposto gli assegni da fare il rogito notarile, c'era già l'appuntamento dal notaio, che adesso non voglio errare ma che credo fosse Renzo Vacica.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Voi avevate un notaio elettivo, diciamo? Avevate un notaio da cui andavate più spesso che da altri?
IMPUTATO VALERIO – Io ce l'avevo come... eravamo porta a porta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dirimpettaio.
IMPUTATO VALERIO – Avevo la sede della GM attaccata alla sua, io ero attaccato, porta a porta eravamo con Vacica. Io ero in buonissimi rapporti. Pertanto non fu fatto il rogito notarile ma è in uso l'appartamento, è in uso al BLASCO, perché è stato restaurato anche da Eugenio Sergio. Ma in questo anche Eugenio aveva le sue parti, non è che Eugenio è escluso, tant'è che va a fare i lavori nell'appartamento. In questo appartamento qua, di Rivalta, è Eugenio che svolge i lavori, perché il BLASCO poi l'avrebbe dato in uso alla Kristina Federicheva. Diceva: va bene, ce lo intestiamo noi con la società. Siccome era l'amante di

BLASCO, era come dire poverina, la agevoliamo, glielo diamo a lei. In quel momento prendere trecento, quattrocento euro di affitto, è stato detto: va bene, lasciala lì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Corrisponde al vero che per giustificare il pagamento formalmente del rogito fu emessa una fattura falsa?
IMPUTATO VALERIO – Per il pagamento del rogito di questo appartamento... Non si è fatto il rogito, che io sappia non si è fatto il rogito, almeno in mia presenza non si è fatto il rogito, finché io ne ero a conoscenza. Se poi l'hanno fatto successivamente, questo io non lo so, lo imparo adesso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho altre domande su questo capo
PRESIDENTE – Ferrero e Brugnano hanno deposto. Ferrero ha deposto, lei ha sentito?
IMPUTATO VALERIO – Sì, come no, certo. Mo non ha neanche parlato di questo appartamento. Ha negato tutto. Signor Presidente, riguardate la registrazione e vedete com'era quella persona lì. E poi anche vi do un altro dato significativo ricco, pregno di significato 'ndranghetistico, signor Presidente: quando vengono e si girano dalla nostra parte, o fanno i segni, o salutano, è una deferenza quella, è una... come dire ossequio che fanno, nel senso che: non ti preoccupate. Voi portate Durso, che mi faceva i sogni, l'occhiolino, come a dire tutto a posto, hai visto che me la sono portata bene. Come la stessa cosa quell'altro Bonifacio: saluto tutti quanti, siamo tutti amici. Per dire: tranquilli che non mi metto contro di voi, sono con voi.
PRESIDENTE – Ho capito.
IMPUTATO VALERIO – Stavo dicendo, concludo: guardatevi la registrazione di quel poverino, era terrorizzato. E di questo aspetto qua, di questo appartamento, neanche ve ne ha parlato. E voi sentite nelle nostre telefonate che parliamo tutti i giorni di questo appartamento qua, in quel periodo lì, che c'era da restaurare. E ci andarono Eugenio e Sergio, a fare i lavori.
PRESIDENTE – Di Ferrero stiamo guardando la deposizione, dice che era tutta una normale attività di negoziazione; sì, che doveva ottomila euro a BLASCO, che gli ha lasciato l'appartamento.
IMPUTATO VALERIO – Per ottomila euro gli lasci un appartamento! Magari.
PRESIDENTE – Glielo ha proposto dice lui, lui non dice neanche che glielo ha lasciato ma che glielo ha proposto. Lei dice invece che glielo ha lasciato?
IMPUTATO VALERIO – No, no, è stato restaurato da noi, signor Presidente. I lavori che sono stati fatti dentro, sono stati fatti da noi. Lui ci doveva mettere dentro la Kristina Pedericheva.

13.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove indicate ritiene il Tribunale dimostrata la penale responsabilità unicamente nei confronti di BLASCO Gaetano e BAACHAOUI KARIMA in ordine al solo reato di estorsione.

Tale giudizio passa attraverso il contenuto delle conversazioni telefoniche, le dichiarazioni di VALERIO Antonio e la natura degli accordi commerciali raggiunti tra il BLASCO e il Ferrero.

Gli esiti della attività spionistica hanno messo effettivamente in luce sia l'esistenza di un debito di Ferrero nei confronti di BLASCO sia il continuo tentativo di Ferrero, posto sotto pressione dal BLASCO, di pagargli quanto dovuto. Pacifico, per voce dello stesso Ferrero, che il suo debito ammontasse a 8.000 euro. Altrettanto pacifiche le costanti iniziative del Ferrero per sanare la sua posizione debitoria nei confronti di BLASCO. Egli, dapprima si è recato nell'ufficio di BLASCO ed ha consegnato a BAACHAOUI KARIMA un acconto di 4000 euro; poi ha promesso il subentro nell'affare della villetta del valore di 400.000, ed infine la cessione di un magazzino. Le intercettazioni telefoniche non lasciano spazio ad alcun dubbio, sebbene il Ferrero abbia negato che si trattasse di proposte legate alla sua pregressa esposizione debitoria quanto a normali trattative commerciali. Solo in seguito a specifica contestazione si è trovato costretto ad ammettere che la cessione del magazzino, del valore di 35.000 euro era proprio legata al suo debito. Orbene, appare di solare evidenza come queste offerte presentino profili di evidente anomalia legata alla assoluta sproporzione tra l'importo del debito e il valore dei beni offerti in pagamento.
La ragione è facilmente intuibile e si nasconde dietro il timore che animava il Ferrero a causa del debito che aveva nei confronti di BLASCO, non spiegandosi diversamente come egli si possa essere dichiarato disposto ad addivenire ad accordi di tal genere, per lui enormemente svantaggiosi e, comunque, assolutamente esorbitanti di qualsiasi logica commerciale.
Alla logica si aggiungono le parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che ha, nella sostanza descritto un'azione estorsiva "larvata" evidenziando come il Ferrero (così come il Brugnano) ben consapevoli dell'elevato spessore 'ndranghetistico di BLASCO, essendo soggetto timoroso e "mansueto", ha cercato in tutti i modi di ripianare il suo debito anche a costo di un sacrificio economico esorbitante, concretamente rappresentato dalla cessione dell'appartamento (così lo definisce Valerio). Non solo: anche di fronte alla impossibilità (dovuta ad una possibile azione revocatoria che dimostra anche la grave situazione economica in cui versava il Ferrero) di fare un passaggio formale di proprietà, il Ferrero ha permesso che il BLASCO se ne impossessasse materialmente.
Le parole di VALERIO, razionalmente credibili alla luce della natura degli accordi raggiunti, trovano puntuali, autonomi ed originali riscontri laddove egli fa riferimento alla vicenda collegata - che aveva richiesto l'intervento dei fratelli Sarcone, per risolvere situazioni che vedevano coinvolti anche Brugnano e Ferrero - relativa all'edificabilità dei terreni di San Polo, ossia gli stessi terreni di cui parla BLASCO nelle conversazioni telefoniche. A questo riscontro si aggiunge quello specifico relativo all'oggetto finale della pretesa del BLASCO, sarebbe a dire un locale (definito da Valerio come appartamento) ove il BLASCO avrebbe voluto sistemare tale Cristina. Le telefonate dimostrano in effetti i preparativi per il rogito anche se poi nulla si era fatto per questioni tecniche che ne avevano sconsigliato la fattibilità. Anche questo ultimo aspetto ha trovato conferma nelle parole del Ferrero, che ha ammesso che sul bene gravava un'ipoteca a garanzia dei debiti della sua società Rigel.

In definitiva, le dichiarazioni del collaboratore, puntualmente riscontrate e razionalmente credibili, hanno disvelato definitivamente ciò che era comunque possibile comprendere dalla stessa logica dei fatti così come emergenti dalle conversazioni telefoniche. Ferrero Giuseppe, fortemente intimorito dalle continue pressioni esercitate dal BLASCO per il pagamento del suo debito, e ben consapevole della sua caratura criminale ha deciso di fare qualsiasi cosa pur

di onorare il suo debito fino al definitivo intervento del sodalizio e dei suoi vertici (addirittura i fratelli SARCONE) che, nel regolare questioni più ampie, ma tra loro collegate, stabilì che il Ferrero avrebbe dovuto cedere un suo immobile al BLASCO. Ferrerò acconsentì.
La sua scelta non può, tuttavia, dirsi spontanea e libera, essendo piuttosto il frutto di una coercizione derivante dal condizionamento ambientale promanante dalla sua consapevolezza che il suo creditore era soggetto di spicco all'interno di una consorteria di stampo mafioso e che quello era il volere del gruppo criminale così come consacrato in una riunione. La paura e l'assoggettamento alla forza di intimidazione promanante non solo dal BLASCO ma, addirittura, dal gruppo e dai suoi vertici, non gli hanno dato scelta: doveva ripianare in qualsiasi modo il suo debito, anche a costo di sacrifici economici esorbitanti.
Nessun dubbio che anche questa ipotesi rappresenti violenza o minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che proprio nel silenzio e nel completo assoggettamento alla forza di intimidazione del gruppo e dei suoi membri si concretizza quella forza di prevaricazione che annienta la volontà della vittima costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.
La appropriazione, per le vie di fatto e senza formale trasferimento, dell'immobile di valore esorbitante rispetto all'importo del debito iniziale, rappresentano l'ingiusto profitto ottenuto ed il depauperamento patrimoniale del Ferrero.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, nulla *questio* per quanto riguarda il BLASCO: egli è colui che ha esercitato le continue pressioni per il pagamento ed è colui che ottiene, grazie alla sua fama criminale e all'appoggio del gruppo, la effettiva disponibilità dell'immobile.
BAACHAOUI KARIMA, come sempre, è la donna, amante e segretaria, alla quale BLASCO affida le sue confidenze e sulla quale confida per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. A Karima BLASCO, ad esempio, dice che deve andare da Ferrero per risolvere la questione del debito – con ciò dimostrando di averla messa al corrente della vicenda; a Karima fornisce le indicazioni per il pagamento del notaio per il rogito dell'appartamento; a Karima affida, materialmente i pagamenti.
In altri termini, BAACHAOUI KARIMA, ancora una volta si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della caratura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO.
In definitiva, BAACHAOUI KARIMA, anche in questa vicenda ha fornito un pieno e consapevole contributo alla attività estorsiva del BLASCO effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio.
Diversamente, quanto a SERGIO Eugenio e VALERIO Antonio, le prove non hanno messo in luce un reale ed effettivo contributo causale alla azione estorsiva, se non un generico coinvolgimento di costoro da parte di BLASCO che voleva mettere a conoscenza i compagni-amici-soci in affari dell'evolversi della vicenda. Nulla di più. Ogni loro intervento nella vicenda non pare avere avuto alcuna efficienza causale rispetto all'esito estorsivo. Addirittura

il VALERIO non partecipò alla riunione dove venne deciso la sorte dell'immobile del Ferrero per evitare di avere problemi con Brugnano, suo parente.
Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gaetano e di BAACHAOUI KARIMA per il reato di estorsione loro contestato, dovendosi invece mandare assolti dallo stesso VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio per non avere commesso il fatto. Quanto a quest'ultimo, la limitazione della assoluzione al solo reato di usura per questo capo di imputazione contenuta nel dispositivo, rappresenta mero refuso materiale, siccome dimostrato dalla mancanza della corrispondente condanna per questo capo e dal fatto che analogo errore materiale è presente in relazione al capo 48 in cui non è nemmeno contestata l'ipotesi di usura.

La forza promanante dalla fama criminale di BLASCO e dall'intervento del gruppo criminale, di cui anche BAACHAOUI KARIMA faceva parte, consentono di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite - essendo le diverse condotte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. n. 32412/2010) - ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del Ferrero alla volontà del BLASCO e del sodalizio, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1. c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo, non ha nemmeno bisogno di esternare minacce o violenza, imponendo il suo volere con l'immanenza di una forza intimidatrice nota e diffusa.

Quanto al reato di usura, contestata nel capo 51 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunchè, ma anche che lo stesso non sarebbe astrattamente configurabile, posto che, per i principi enucleati in premessa, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza e la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.
Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Ritiene infine il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di Ferrero Giuseppe, atteso che alla luce delle argomentazioni svolte la sua deposizione, costantemente volta a sminuire la condotta intimidatoria del BLASCO e a negare di avere subito qualsiasi tipo di minaccia è indiziante del reato di cui all'art. 372 c.p.

14. CAPI 52-95.

Si trattano in questa sede due capi di imputazione collocati in due parti diverse del decreto che dispone il giudizio (rispettivamente "Estorsioni-usure-danneggiamenti" e "Affari") ma che sono accomunati da un unico *modus operandi*, significativo della capacità di infiltrazione del sodalizio nell'economia e di trasformare le originarie legittime pretese dei singoli membri in

un ingiusto profitto in quanto frutto illecito della forza e della volontà di prevaricazione espressiva dell'agire intimidatorio del gruppo organizzato, che si muove coralmente nell'interesse dei suoi esponenti, a discapito delle vittime e di altri imprenditori non mafiosi rispettosi della legalità e delle regole del mercato. Nel contesto di queste vicende, che vedono come protagonista, tra gli altri, SILIPO Antonio, emerge uno degli strumenti tipici dell'agire di costui (e del gruppo), sarebbe a dire la cessione del credito. Già in queste vicende si assiste all'utilizzo illecito di questa forma contrattuale, che diviene strumento fondamentale per fornire una apparenza di liceità a condotte estorsive. Tale utilizzo si rinverrà anche nei capi 65, 66, 70, 71 e 74, ai quali si rimanda.

14.1 CAPO 52

Estorsione in danno di Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore

La ricostruzione delle indagini relative al capo di imputazione 52 è stata affidata alle parole del Maresciallo Veroni (udienza 30.9.2016, da p 73 a 89), il quale ha, innanzitutto, spiegato i rapporti contrattuali intercorsi tra Rizzo Pasquale e Rotondo Salvatore.

La società Errepi Costruzioni di Rizzo Pasquale aveva affidato alla Golf Immobiliare di Rotondo Salvatore Palmo un appalto avente ad oggetto la realizzazione di otto villette in località Vigheffio nel Comune di Parma. Il contratto prevedeva che la società appaltatrice dovesse consegnare il lavoro finito, lasciando però ampia autonomia di scelta in relazione alle ditte cui subappaltare i lavori.

Diverse di queste imprese subappaltatrici appartenevano a soggetti facenti parte del gruppo criminale: *"per quanto riguarda gli scavi, alla GROUP S.r.l. di SILIPO Antonio, per quanto riguarda le coperture, al CONSORZIO ITALIA di BLASCO Gaetano. Per altre opere ad altre società sempre di soggetti calabresi."* (cfr. verbale di udienza 30.9.2016 pag.73)

Nel corso dei lavori, la Golf Immobiliare, ha riferito il teste, non fu più in grado di pagare i lavori eseguiti dalle ditte subappaltanti, determinando la reazione dei loro titolari, nel caso specifico sia di SILIPO che di BLASCO.

Rizzo effettuò un primo pagamento a favore di Rotondo, e nonostante quest'ultimo dovesse impiegare tali denari per pagare i subappaltatori, così non fece, sicché la parte restante venne pagata da Rizzo direttamente a BLASCO, divenuto ormai portavoce di tutto il gruppo di subappaltatori.

Un altro momento rilevante, si era avuto, secondo il teste, all'atto della cessione di un credito da parte di Rotondo in favore di BLASCO, con la promessa che questi poi avrebbe ripartito i denari tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

In questa complessa dinamica di rapporti, così sinteticamente riassunti, si innestano molteplici conversazioni telefoniche, per lo più relative a pagamenti, consegne di assegni, di denaro, a ritardi e a definizione di rapporti.

Il testimone ne ha citata una serie, tra quelle ritenute maggiormente rilevanti. Le altre sono indicate nell'elenco 14, contenuto nell'allegato n. 6 della produzione effettuata all'udienza del 7.10.2016, ascoltate dal collegio e incontestate dalle difese.

E così, dalla conversazione registrata al prog. n. 6349 RIT 2931/11 si apprende che Rizzo informava BLASCO di essere pronto ad incontrarsi con SILIPO Antonio (uno dei

subappaltatori) e BLASCO fissava un incontro che poi, ha spiegato il testimone Veroni, non si sarebbe tenuto a causa del maltempo.
Nel corso della conversazione registrata al prog. n. 6526 RIT 2931/11, intercorsa tra SILIPO Antonio e BLASCO Gaetano, quest'ultimo informava il primo che avrebbe incontrato Rizzo, consigliandogli di non presentarsi poiché l'ultima volta vi erano stati dei problemi con l'avvocato di quello e che la sua presenza poteva essere controproducente. Il Maresciallo Veroni, a questo punto, ha evidenziato che l'incontro era anche occasione di parlare con Rizzo di un importante investimento immobiliare da realizzare a Parma, nei pressi dell'ospedale, affare che Rizzo propone a BLASCO, e nel quale quest'ultimo voleva inserire altri imprenditori di sua fiducia, come ad esempio Caselli Massimo. Ed invero, nel corso della telefonata BLASCO parlava proprio di questo affare:
BLASCO: Poi nel pomeriggio ho l'appuntamento a Parma, da quello là e cerco di fare pure quel fatto là ..
SILIPO: E vengo con te, vengo che parliamo ..inc ..
BLASCO: No ..inc .. sto andando da solo .. sto andando solo che già è successo un casino con l'avvocato .. che dice che no .. perché già glielo avevo accennato .. se è fattibile con l'avvocato va ..inc .. e se non ..inc .. Turuzzo è un castno ..
SILIPO: Va bene .. allora il fatto di Parma me lo sbrighi oggi?
BLASCO: Che vuol dire oggi .. cerco di sbrigartelo Toni' .. cerco di sbrigartelo .. non oggi ..
SILIPO Dobbiamo vedere .. dobbiamo vedere .. ci dobbiamo vedere che dobbiamo parlare di un altro discorso ..
BLASCO Eh sì .. poi ci vediamo .. non ci sono problemi ..
SILIPO E però dobbiamo parlare . intesi .. non ti scordare ..
BLASCO Va bene non ti preoccupare .. io al pomeriggio ..inc .. sono a Parma ..
SILIPO Gaeta', vedi se me lo sbrighi fra' ..
BLASCO Come .. Come finisco di Parma . come finisco da Parma ti chiamo
SILIPO: Eh .. mi raccomando .. intesi?

Venivano poi registrati due messaggi, il n. 6667 e il n. 6668 del 10 febbraio 2012 RIT 2931/11 nei quali SILIPO scriveva a BLASCO che se fosse riuscito ad aiutarlo a farsi dare i soldi da Rizzo a sua volta lo avrebbe agevolato in un affare molto vantaggioso.

A dire del testimone, Rotondo Salvatore, nonostante avesse il dovere di provvedere al pagamento delle ditte che materialmente eseguivano i lavori, attribuiva la responsabilità del mancato rispetto dello stato di avanzamento dei lavori a Rizzo. Per questo venne organizzato un incontro al quale parteciparono tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, al termine del quale si era deciso che Rotondo doveva ritirarsi dal cantiere in cambio di 200.000 euro liquidati da Rizzo, con i quali avrebbe poi dovuto pagare tutti i fornitori. Di fronte al rifiuto di Rotondo di firmare la cessione di credito - adducendo di voler prima parlare con il BLASCO, che riteneva essere il suo unico referente nella vicenda, e soprattutto ritenendo che le richieste avanzate da SILIPO e FRONTERA fossero esagerate rispetto al reale ammontare del loro credito – erano intervenute le minacce di SILIPO Antonio, per costringere il Rotondo alla cessione.

A tal proposito, ha continuato il Maresciallo Veroni, veniva registrata la conversazione n. 9402 RIT 2369/12 nella quale SILIPO raccontava a BLASCO cosa gli aveva detto Rotondo a giustificazione del fatto di non volere firmare la cessione del credito: *"Quei soldi che volete prendere non sono 33, sono 47. Quindi io, carte, non te ne firmo" .... " Anzichè 33, voi ne volete 47"* (Verbale sten. 30.9.16 P.78).

Nella stessa conversazione SILIPO diceva anche che Rotondo non doveva addurre la scusa di dover parlare con BLASCO, in quanto quest'ultimo non aveva nulla a che fare con la cessione di credito in questione e che in quel momento *"Gaetano era lui" "Gaetano è Tonino SILIPO"*:

A.= BLASCO Gaetano.

B.= SILIPO Antonio.

*A. Pronto .. B. Gaeta'.. Tonino .. A. Eh Toni' .. dimmi tutto .. B. Vedi che .. da Fronzo la carta non gliel'ha voluta firmare . ho preso e l'ho chiamato io .. A. Eh .. B. L'ho chiamato verso le otto .. non mi ha risposto e poi mi ha chiamato lui .. mi ha chiamato .. A. Mm .. B. Tiruzzo Rotondo .. A. Eh .. B. Mi ha detto " .. Toni' io carta non te ne firmo . " a quello . va beh gli ho detto " .. perché non ne firmi carte? .." A. Mm .. B. Gli ho detto " .. no perché io giustamente quei soldi che ho voluto prendere che, a parte, non sono trentatre, sono quarantasette, ..inc .. A. ..inc .. I conti si fanno dopo .. i conti .. questi qua sono ..inc .. B. .. i conti te li fai dopo .." gli ho detto .. I conti .. adesso firmi questa dove siamo io e Fronzo .. siamo .. A. Mm .. Mm .. B. " .. Ah senti no . perché io agli altri non me li metto addosso ..", ascolta a me " .. ma tu vuoi dire .." gli ho detto " .. che tu .. io mi vado . mi divido il sudore mio con gli altri .. vado a dividere? Ah .." " .. ma tu .." gli ho detto " .. ma dove sta scritto .." gli ho detto " .. firmami la carta . " gli ho detto " .. che siamo a posto così .." Mi ha detto " .. Toni', mettila come vuoi, io carte non ne firmo .." Gli ho detto " .. va bene .." gli ho detto " .. qual' è il problema ..", " .. anzi adesso chiamo a Gaetano .." gli ho detto " .. Gaetano sono io .." gli ho detto " .. la firma di Gaetano l'hai vista là sopra .. è inutile che chiami a Gaetano . " gli ho detto " **E Gaetano è Tonino SILIPO .." gli ho detto " .. quindi problemi non ce ne è problemi .. hai capito? .. quindi che tu chiami a Gaetano .. ..inc .." A. No ma ..inc .. sono pure io dai .. gli dico " ..Turu .. cacciamoceli dai piedi .. non ti preoccupare .. cominciamo a cacciare quelli più pesanti dai piedi che poi altri se ne parla .." gli dico .. hai capito? ..inc .. B. "** *Ah no .. che io .. adesso se la vede Gaetano con gli altri . se la vede .. che qua .. che là .." gli ho detto " .. allora chiama Gaetano e vedi che ..inc .. chiama .." ..inc .. A. Sì, sì ..Inc .. che poi agli altri vediamo .. B. ..inc .. parli .." gli ho detto .. sempre A. Eh .. B. " .. Non cambia nie te .." gli ho detto " ..non cambia . " hai capito? A. Eh ma Toni' .. Toni' .. firma la carta .. via .. vi prendo l'assegno e faccio io stesso di testa mia .. gli ho detto " .. I soldi .. questi qua non ce ne sono più .. che li ho voluti dare a questo ed a questo .. e buonanotte .. ..inc . B. Allora .. vedi che ti chiama .. A. Sì, sì .. **B. Vedi che più tardi ti chiama .. gli ho detto che a me deve dare la carta firmata .. o mi ..inc .. sì o no .. che poi, gli ho detto, ci vediamo .. gli ho detto .. di persona .. gli ho detto .. è inutile che butti la sent .. hai buttato già la sentenza** .. gli ho detto .. hai capito? A. Va bene dai .. okay .. B. Fammi sapere .. ciao Gaeta' .. A. Ciao, ciao, ciao .. B. Ciao.*

Il 16.3.2012 veniva registrata la conversazione n. 1993 RIT 2369/12, durante la quale BLASCO raccontava alla sua segretaria BAACHAOUI Karima di essere arrabbiato perchè Rotondo non aveva firmato la cessione di credito; secondo gli accordi presi, infatti, da questa mediazione, contava di guadagnarci 10.000 euro: *Gaetano: Niente adesso ho finito con SILIPO e con Rotondo... ma Rotondo è un bastardo, però, eh? Karima: Cos'ha combinato? Gaetano: No, non vuole metterci la firma... Ma siamo messi d'accordo che così mi regalano a me 10.000 € quei due, hai capito? Karima: Ah... ".*

Il 17.2.2012 veniva acquisita conferma che BLASCO doveva intervenire per fare pressioni su Rotondo anche nell'interesse di FRONTERA. I due parlavano di una precedente conversazione avuta con Rotondo e si mettevano d'accordo sul modo di intervenire nei suoi confronti (prog. n. 9436 de RIT 2369/12):

a: BLASCO

B. FRONTERA

B. Buongiorno ingegne' .

A. Buongiorno ..

B. Sei uscito ieri sera?

A. ..inc ..

B. Ah? ..

A. Eh .. dimmi ..

B. Ti stavo dicendo ..

A. Allora ..

B. Vedi che mi sono sentito con Tonino ..

A. Eh .. sì ..

B. E dice che .. gli ha detto che lunedì ti devi vedere con coso?

A. Sì, lunedì mattina mi vedo io con lui .. Io aspettavo dalle otto e mezza . poi sono dovuto andare con l'ingegnere mio e non ci è venuto lo scemo .. mi ha chiamato alle nove e mezzo .. gli ho detto vediamoci lunedì ..

B. Ah .. ah ..

A. Comunque lunedì .. gliela giro io .. gliela giro io ..

B. Io gli ho detto .. Gaeta' che io gli ho detto ..

A. Dimmi

B. " .. che Tano .." che a me diceva " .. no parlo con .." " .. che Tano su queste cose .. non c'entra niente .. che devi mettere Gaetano in mezzo .. non c'entra niente .."

A. Sì ..

B. " ..inc .. Gaetano ..inc .."

A. Bravissimo .. bravissimo .. bravissimo ..

B. " .. è inutile che prendi Gaetano .. è .. è .. cioè ..inc .. non c'entra niente .." gli ho detto .. quindi vedi che ..inc .. A. Perché Gaetano .. una volta che Gaetano se ne libera .. una

volta che Gaetano se ne libera .. non ce ne è più niente .. quindi tu devi dare il via .. capito?

B. Tu devi dare solo il via .. che Tano non ..inc .

A. Gli dici " .. ma i soldi miei me li vuoi dare o no? .."

B. Se sa qualcosa è perché glielo abbiamo accennato .. ma sennò non sa niente e ..
A. Non sa niente ..
B. . non vuole sapere niente ..
A. Certo ..
B. Hai capito .. gliel'ho detto dritto, dritto però gli ho detto " .. non ti preoccupare .. che gli altri cristiani .. non ti preoccupare che dopo se ne parla .."
A. Se ne parla " .. Gaetano non è che ti abbandona .." gli devi dire tu ..
B. Eh gliel'ho detto .. gliel'ho detto .. io sa .. comunque dopo vedi Gaeta' .. vedi .. capito?
A. Sì vai tranquillo .. non ti preoccupare ..
B. Che io ieri .. ci siamo litigati ieri .. ieri ci siamo acchiappati ..inc . ci siamo acchiappati bene ..
A. eh .. va bene ..
B Comunque non mi interessa ..
A. Non ti preoccupare ..
B. Non mi ..inc .. deve vedere cosa ha combinato ..
A. Va benissimo ..
B. Okay .. ciao ..
A. Ciao ..inc ..

Il 20.3.2012, grazie a due telefonate intercorse tra BLASCO e Rotondo, si comprendeva che Rotondo avrebbe dovuto presentarsi ad un incontro con il SILIPO, FRONTERA e Renato Gino. Rotondo tuttavia non si era presentato. Nella seconda conversazione il BLASCO aveva aggredito verbalmente il Rotondo: *"eh, ma dimmi una cosa: pensi ora ti incazzi pure, tu? io... ma pensi che ora ti incazzi pure? io devo risolvere un tuo problema e ti incazzi pure, Turu?."* (prog. 9560 e 9565 RIT 2369/12).

La conversazione registrata al prog. 1603 RIT 2931/11 documenta una consegna di un assegno postdatato di 30.000 euro da parte di Rizzo a BLASCO, assegno che a sua volta BLASCO girava a SILIPO dicendogli di non porlo all'incasso, mentre nel corso della telefonata registrata al prog. n. 11312 BLASCO parlava con Karima e, venuto a conoscenza del fatto che Rizzo aveva aperto due cantieri, le diceva che non era il caso di essere troppo accondiscendenti nei suoi confronti, in quanto se stava lavorando aveva la possibilità di recuperare denaro e, quindi, non era il caso di concedergli proroghe nel pagamento. Nella stessa conversazione Karima faceva intendere che Rizzo stava usando i loro soldi per fare la bella vita: *"E certo, se glieli abbiamo dati noi 100.000 euro, è ovvio che ce li ha. Per la propria attività sta usando per i loro soldi, perchè si sta rifiutando di pagarli"* (Verb. sien. 30.09.16 p.82):

G.= Gaetano BLASCO
K.= Karima Baachaoui
K. Pronto? G. Ciao, amore. K. Eh, ciao. Dove sei? G Sto ..inc.. da Parma. K. Ah. G. ..inc..
KG. No, tutto bene un cazzo. K. Perché? G. Eh va beh, ti spiego dopo .. domani mattina ti spiego tutto. Rizzo sta facendo due costruzioni e sono andato a vedere dove le sta facendo

..inc.. K. Chi? Chi? G. Pasquale Rizzo! K. Ah! (Ride) G. Allora per quello ti dico io .. ero con delle persone che mi stavano facendo vedere, no? Capito? K. Eh! G. Adesso .. domani mattina .. l'ho chiamato, lui tranquillo, gli ho detto: "Va beh! Domani mattina ci vediamo." K. Eh! G. "Sì, sì" gli ho detto "i preventivi del .. di Petrignano li ho già visti, sono buoni, o cominciamo o mi dai i soldi." mi ha detto: "No, no, Gaetano, cominciamo! " Ah, ora però io gli faccio vedere i due lavori che mi hanno fatto vedere, una palazzina di ..inc.. e una villa proprio a Vighefio da fare. Scusa, allora ce li hai i soldi tu? K Ah, ce .. ce li abbiamo dati noi 190.000! Ovvio che ce li ha! Scusa! ..inc..

Il Maresciallo Veroni ha inoltre riferito che Rizzo, per tentare di rientrare del debito e ingraziarsi BLASCO, aveva cercato di inserirlo nella sua attività imprenditoriale. Ciò si evincerebbe da quanto BLASCO riferiva a SERGIO Eugenio nella conversazione n. 12190 RIT 2931/11 del 23 aprile 2012.

Nello stesso senso vi sarebbe la conversazione n. 6638 RIT 2369/12 del 10.2.2012, intercorsa tra Rizzo e BLASCO, nella quale emergeva il coinvolgimento di un amico, non IAQUINTA, al quale BLASCO teneva particolarmente.

A. = BLASCO Gaetano.

B. = Rizzo Pasquale.

Prima che si connetta la comunicazione, si percepisce la voce di BLASCO che rivolto ad interlocutore a lui prossimo, chiede : " .. Tu quand'è che saresti disponibile ..? Okay .." B. ..Inc .. A. Eh .. Pasquale B. Si .. A. Quella palazzinetta li dell'Ospedale. mi fai un appuntamento per lunedì pomeriggio .. però forniscimi la documentazione eh B. Ho tutto io ..

A. Hai già tutto in ufficio? B. Beh no, dobbiamo andare dal mio amico .. A. Allora .. vallu a prendere .. la porti in ufficio da noi .. io lunedì vengo da lui .. vengo con lui .. con un altro mio amico .. non con Iacquinta .. Iacquinta per adesso non gli diciamo niente .. B. Va beh .. A. Gli facciamo vedere delle altre cose a Iacquinta .. eh .. che ci tengo .. un mio amico che ci tengo .. ed andiamo a vederla Pasquale .. subito . quellu vicino all'Ospedale .. quella che abbiamo visto ieri io e te .. B. Sì, sì perché .. digli di ..inc .. te la do la documentazione, hai capito perchè si è fatto sotto pure un altro adesso .. hai capito .. perciò .. A. No .. ci tengo .. ci tengo tanto .. B. Mi senti? .. A. Sì .. B. Vabbè, visto che si è fatto sotto anche un altro adesso no .. A. Sì .. B. Quello a cui avevo dato i disegni ieri mattina .. A. Mm .. B. A lui dico di aspettare .. A. Digli di aspettare dai .. faccela vedere prima al mio amico qua capito? B. Va beh .. dopo .. dopo .. ne parliamo noi .. A. Okay, va bene .. allora . B. Mi chiami oggi .. io ti faccio preparare la documentazione .. A. Okay .. preparami anche la .. quell'altro affare li degli undici appartamenti .. e dei lotti di Vighelfio (?), con Bernini .

Il 16.5.2012 si tenne un incontro a Parma tra BLASCO, VALERIO e Rizzo (prog. 13954 RIT 2931/11). Nel corso di quell'incontro riuscirono ad arrivare ad un accordo affinchè Rizzo provvedesse al pagamento nei confronti dei subappaltatori con rate da 20.000 l'una. (prog. n. 13993 RIT 2931/11).

Il 18.5. 2012 Karima, previa comunicazione ricevuta da SILIPO, informava BLASCO che SILIPO, contravvenendo agli accordi presi con lui (che gli aveva detto di tenere fermo

l'assegno di Rizzo a lui consegnato in attesa che lui gliene consegnasse un altro) aveva versato l'assegno (prog. 14090 RIT 2931/11). La conversazione era seguita da altre tra BLASCO e SILIPO in cui i due discutevano animatamente (prog. 14107 e 14245 RIT 2931/11).

Il 21.5.2012 nel corso di una conversazione intercorsa tra VALERIO e BLASCO, quest'ultimo affermava di voler picchiare SILIPO, perchè non aveva fatto il richiamo dell'assegno versato, contravvenendo alle sue disposizioni e, soprattutto, per altre questioni relative ad alcuni formulari per lo smaltimento dei rifiuti di un cantiere che avevano insieme e che rischiavano di mettere in difficoltà l'impesa di suo figlio con la quale BLASCO ultimamente stava lavorando (prog. 4640 RIT 306/12):

G: Gaetano BLASCO
T: Tonino (Antonio Valerio)
T: Sì? G: Allora, vedi che mi ha chiamato il «Balocco» e vuole menato. Lui deve fare il richiamo dell'assegno, Toni'. T: E lo meniamo, ohi' Gaeta', che il gioco... G: Lui deve fare il richiamo dell'assegno, Toni'. Va bene? Dopodiché, io... chiamate me e gli facciamo 1.000 € di bonifico, non due... Allora, prima di fargli il bonifico, prima di fargli il bonifico... Mi deve portare i formulari. Mi deve mettere a posto il lavoro, che quasi quasi mi ha detto. "Ah, ma io ti sto facendo un favore". Ah, il figlio di putiana. Gli ho detto. "Tu ti sei pagato... ti sei preso 11.000 €, quasi" – gli ho detto – "Ma stai scherzando?" T: Ti sta facendo il favore... G. Tu mi devi portare i formulari! E lui non ne ha formulari. Sai perché? Perché la terra non l'ha scaricata, non ha fatto il lavoro giusto come ci ha fatto pagare a noi. T: È naturale... G: Bene, quindi dici: "Toni'... Siamo dalla parte della ragione. Fai il richiamo dell'assegno. Dopodiché mi porti tutta la documentazione di quello che hai combinato. E io ti faccio fare il bonifico". Hai capito? T: Sì. G: Okay. Mo' questo qua, così se la prende nel culo... Mi deve richiamare l'assegno innanzitutto, perché gli ho detto richiamo l'assegno, e ci porta la distinta là, in ufficio alla Karima. E poi chiamate me! E poi chiamate me. E poi <<1P>> mi porta però tutti i formulari, mi mette a posto il lavoro. Eh? Che sto avendo problemi sul cantiere io, per te. E mi ridai pure i soldi dietro, se non hai i documenti. Hai capito, T~~i'? Ti raccomando, eh... D'ora in poi... che questo qua... s'è montato troppo la testa. Vaffanculo, vai... Da 5.000 €... 10.000 € di lavoro, ohi' schifo d'uomo. T: Per la miseria, quanto ci sta costando 'sto cornuto, qui. G: 'Sto cornuto di merda, qui. Dai... Fai così... Gli dici che "Gatano non c'è, io non posso fare niente". Dici che devi parlare con Gatano... T: Eh sì, sì... G: Capito? T: Va bene. G: Dice: "Eh, Toni', hai parlato con Gatano?". "I formulari". "Eh, ho parlato con Tonino". "A me non interessa che tu hai parlato con Tonino, voglio la carta scritta, io!", T: Eh sì, sì... G: Oggi hai parlato con Tonino, tu, le carte scritte vai a portargliele a Tonino. Hai capito, lui? "Ho parlato con Tonino... Ti sto facendo un favore dicendo che l'abbiamo scaricato...". "Ma io voglio carta scritta, compa'! Che ti sei pagato!" T: Mica te li ha scaricati gratis?" G: Eh! Non lo so io... T: Li ha scaricato gratis... G: No, no... Okay. Facciamo così, dai, Toni'. E ancora devi vedere quando ci... quando si cambia gli altri 10.000... (ride) Ah! Va bene, dai... T: Aspetta un attimo... Dimmi dai... Stavi dicendo, Gaeta'? G: Ah, Toni'? T: Stavi dicendo?
G: Ancora quando si cambia l'altro assegno di 10.000, il 25 luglio... T: Eh be'... Mi credi che... G: Aspetta che ho una telefonata, dopo ti chiamo.

Il contrasto tra BLASCO e SILIPO ingenerò una violenta lite a seguito della quale BLASCO manifestò a SARCONE Grande Giuseppe l'intenzione di picchiare SILIPO (prog. 14428 RIT 2931/11). Ottenuto il suo sostegno, BLASCO contattava VALERIO informandolo della necessità di organizzare un incontro con SARCONE Grande Giuseppe anche alla presenza di SILIPO, per chiarire la questione che si chiuse con l'intervento risolutivo di SARCONE Nicolino: *MAR. AIUT. VERONI E. – Allora, si arriva a quest'incontro, che si tiene all'Evolution. L'incontro è del 25 maggio del 2012. Praticamente, all'incontro partecipano BLASCO... BLASCO si fa carico di chiarire SILIPO (nella conversazione 14616), Valerio (conversazione 4839) e Sarcone Grande Giuseppe (conversazione 14617), dove, da un successivo colloquio tra BLASCO e Karima, si evince che è stato disposto di approntare tutti i conteggi relativi ai rapporti intercorsi fino a quel momento tra BLASCO e SILIPO, perché SILIPO dovrà corrispondere il pagamento di quanto... e dovrà aderire alle richieste avanzate da BLASCO (la conversazione di riferimento è la 14618 delle 12:07 del 25 maggio 2012). BLASCO dice a Karima: Fammi il conto di quello che abbiamo pagato fin adesso a SILIPO e mi dai l'importo. Così ci sarà una soluzione definitiva tra le parti in causa.*

14.2. Le testimonianze delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.

Voci fondamentali della vicenda sono, ovviamente, quelle delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.

Rizzo Pasquale è stato sentito all'udienza del 12.10.2016 (da pag.136 a pag.195).

Egli ha riferito una molteplicità di circostanze riferibili ad una serie di macro-argomenti:

- sui rapporti tra lui e Rotondo Salvatore Palmo;
- sulle Riunioni svolte per i pagamenti;
- sulla lista dei creditori;
- sui rapporti tra Rizzo Pasquale e SILIPO;
- sule minacce subite;
- sui rapporti tra lui e Caselli Massimo;
- sui rapporti con BAACHAOUI Karima;

Nell'esaminare la sua testimonianza si seguirà questo ordine.

14.2.1 Rapporti tra Rizzo Pasquale e Rotondo

Il teste ha dichiarato che tra il 2009 e il 2010 aveva appaltato, in quanto proprietario di un terreno in via Nicolodi a Parma, alla EDIL R.E.S. o alla Golf Immobiliare (non ricordandolo precisamente) la costruzione di 4 bifamiliari, precisamente: otto unità immobiliari e quattro corpi costruttivi del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, concordando per la realizzazione, "chiavi in mano", una cifra di circa un milione e trecento/un milione e seicentomila euro.

Già dopo qualche mese iniziarono a pervenirgli le prime lamentele relative ad alcuni mancati pagamenti da parte di Rotondo Salvatore. Tra le ditte in questione vi erano anche due ditte parmensi: la Scaramuzza Bellicchi e la Gamma Materiale Edili, che promossero un'azione giudiziaria contro Rotondo. Sul punto il teste ha dichiarato espressamente : "*Loro fecero un atto nei confronti della società di Rotondo e chiesero al Tribunale di fare un sequestro*

cautelativo di pagamenti, visto che lui lavorava con me, di sequestrare gli eventuali pagamenti futuri" (cfr. verbale 12.10.20116 pag.181)

Nel ricostruire i rapporti intercorsi con le due sopracitate ditte, il Rizzo ha dichiarato che il credito da loro vantato era *"uno di trentotto e l'altro di venti e qualcosa, comunque superavano i sessantamila euro tutti e due"*. A seguito di contestazione di quanto dichiarato in fase di indagine (verbale di SIT del 24 ottobre 2012 : *"Hanno infatti richiesto e ottenuto il sequestro cautelativo dal Tribunale di Parma verso terzi del cantiere di Vigheffio per il valore di circa 65.000 euro" "Il sequestro è stato poi tolto per i soldi che io ho versato ai due creditori"*), il teste ha confermato quelle precedenti dichiarazioni rese, aggiungendo che anche Rotondo Salvatore Palmo e Scalera Raffaele ebbero a esprimere il loro consenso sulla vicenda (cfr. verbale 12.10.2016 pag.185).

Continuando nel suo racconto il teste ha affermato che, successivamente, Rotondo Salvatore aveva subappaltato a BLASCO Gaetano la costruzione del tetto.

Insorsero quindi nuovi problemi, in quanto i lavori commissionati a BLASCO e ad altri fornitori non erano stati retribuiti. Per trovare una soluzione vennero organizzati diversi incontri: *" ..Abbiamo trovato una soluzione di liberatoria da parte di Rotondo, delle imprese di Rotondo, di liberarmi il cantiere e di potermi permettere di andare avanti con le mie forze e finirmelo io"* (cfr. verbale 12.10.2016 pag. 139)

14.2.2. Riunioni e pagamenti

In relazione ad un primo incontro (cfr. verbale 12.10.2016, p. 140 ss.), avvenuto a Parma presso il Barilla Center, Rizzo Pasquale ha dichiarato che erano presenti lui, Spagnolo Gaetano (vicino di casa di Rizzo e cugino di BLASCO, nonché organizzatore dell'incontro) e BLASCO Gaetano e, confermando quanto riferito in sede di indagini a seguito di contestazione, BAACHAOUI Karima.

Il BLASCO in quella occasione gli mostrò il contratto stipulato con la Golf Immobiliare subentrata alla Edil R.E.S. - che prevedeva la riserva di proprietà in caso di mancato pagamento - relativo al lavoro che la sua società aveva eseguito, lamentandosi di non aver mai ricevuto alcun pagamento.

Questo primo incontro fu seguito da un secondo, presso il suo ufficio, al quale presero parte lui e BLASCO, in occasione del quale egli dimostrò, tramite l'esibizione di alcuni documenti, di essere in regola e di aver pagato quanto dovuto contrattualmente alla Golf Immobiliare.

Ad un terzo incontro svoltosi presso il capannone di BLASCO, a dire del Rizzo, si presentarono, oltre al Rotondo, anche FRONTERA Alfonso, Bonaccio Francesco, e Macera. In tale contesto, Rotondo accettò di "rinunciare all'appalto", di "liberare il cantiere" poiché a, dire del Rizzo, nel cantiere il Rotondo aveva posizionato dei ponteggi e delle attrezzature di sua proprietà: *"Noi arrivammo a un accordo di liberatoria del cantiere. Onde evitare altre problematiche, fra me e Rotondo si arrivò a un accordo: Ti va (per dire, non so) 150-200 mila euro? Te ne do 250, 300 quelli che sono, però te ne vai e te li do gradatamente, perchè non riesco a darteli subito, ma gradatamente. Poi si fece un elenco dove lui mi scrisse :A questo gli devo tot, a questo gli devo tot, a questo gli devo tot. E io ho quell'elenco lì e ho pagato chi dovevo pagare, ho fatto regolare fattura, regolare bonifico, ho pagato gli Avvocati, le ditte di Parma, dov'erano stati fatti i sequestri cautelativi e tutto quanto"*. Alla fine, affenna Rizzo, i subappaltatori furono tutti pagati. (cfr. verbale 12.10.2016 pag.147).

In seguito alla riunione, Rizzo Pasquale inviò la prima *tranche* di denaro (53.000 euro) con bonifico alla Golf Immobiliare i(eseguito tra marzo e aprile), con la disposizione che il Rotondo distribuisse i soldi tra i vari creditori (non era stato identificato un destinatario preciso, in altri termini, non vi era un accordo su chi dovesse essere pagato). Tali denari, tuttavia, non vennero mai distribuiti tra i creditori, poiché Rotondo, a dire del Rizzo, li tenne per sé.

Venne fissata, quindi, un'altra riunione, in seguito alle lamentele di tutti gli altri creditori rimasti insoddisfatti.

Tra il momento in cui Rizzo eseguì il bonifico dell'importo di 53.000 euro a Rotondo e la successiva riunione (di cui si dirà) Rizzo fece un altro pagamento di 30.000 euro: *"...Più altri soldi avevo dato a Rotondo, Erano già stati dati... La differenza tra 129.000 e 212.000 erano stati dati"*(cfr. verbale p. 161 del 12.10.2016). Da quanto emerge dalle successive dichiarazioni del teste, neanche questi denari vennero ripartiti tra i creditori.

In una successiva riunione (svolta presso il capanno di BLASCO Gaetano) - alla quale parteciparono diverse persone, tra cui Rotondo, BLASCO, Frontera, Macera, Bonaccio e a dire del testimone, tutti gli altri creditori - si cercò di individuare qualcuno disposto a fungere da intermediario per il trasferimento dei soldi ai creditori, perché nessuno si fidava più di Rotondo: *"Tutti insieme trovarono l'accordo e dissero: Okay, facciamo una cessione di credito. Gaetano, se a te ti va bene, prendila tu in carico la cessione di credito e gestisciteli tu, questi soldi qui, ce li dai tu, perché ci fidiamo più di te. Con me direttamente loro non potevano farlo, perché Rotondo non voleva che li gestissi io. ... Gaetano mi disse: Pasquale, guarda, non ho tempo, sono impegnato con il lavoro, non ci riesco a gestirmeli, fammi questa cortesia. Appena puoi, fallo tu con i ragazzi ci parliamo tutti insieme, te li gestisci tu. Ti faranno le fatture, farai quello che devi fare, l'importante è che l'importo che tu devi andare a concludere si conclude a zero e che sia tutto dimostrabile, perché un domani non voglio avere problemi io con Rotondo e non voglio che tu abbia dei problemi con Rotondo.* (cfr. verbale 12.10.2016 pag.152).

Fu quindi firmata la cessione del credito fra Rizzo, Rotondo e BLASCO per un ammontare pari a 129.000 euro - cioè la differenza fra i 212.000 iniziali e i 53.000 più gli altri 30.000 già dati - che sarebbero poi stati ripartito fra i vari creditori. A domanda del Pubblico Ministero: *"Chi è che non li ha presi, i 53 000 euro? Qualcuno non li ha presi?"*, Rizzo non ha dato alcuna risposta (cfr. verbale 12.10.2016 p.152). Ne è seguita specifica contestazione in quanto ai Carabinieri aveva riferito che BLASCO si era molto arrabbiato per il mancato pagamento *"P.M. E io lo sto chiedendo: non c'era un accordo su chi doveva essere pagato? DICH. RIZZO P. – No, no, no, all'inizio non c'era. P. M. – Lei disse ai Carabinieri, proprio in relazione a questo primo pagamento: "La cosa ha ingenerato in BLASCO un moto di rabbia, perché lui si era esposto a nomi di tutti ed i creditori lo sollecitavano a risolvere"* (Verbale 12.10.2016, p. 156).

Nel corso della riunione con tutti i creditori nessuno chiese conto a Rotondo dei soldi da lui ricevuti dal Rizzo e mai ridistribuiti tra i presenti; o meglio, nessuno dei presenti si pose il problema di dove fossero finiti gli 80.000 euro ricevuti dal Rotondo e mai distribuiti: *" Io il problema, non me lo sono posto E gli altri davanti a me non hanno posto nessun problema. Il mio obiettivo era quello di concludere il mio e di andarmene."*

14.2.3. Lista dei creditori

In relazione alla lista contenente i nominativi di tutti i creditori che avrebbero dovuto essere pagati, il Pubblico Ministero ha chiesto al Rizzo chi fu a redigerla, siccome ai Carabinieri aveva riferito che fu redatta dal BLASCO e non da Rotondo; a sostegno della memoria il Pubblico Ministero ha richiamato le seguenti affermazioni rese dal teste davanti ai Carabinieri: *"A distanza di alcuni giorni BLASCO mi chiamò e mi chiese di seguire in prima persona i pagamenti in favore dei creditori, perchè lui era impegnato e non aveva tempo di rispondere alle pressanti richieste degli artigiani. Mi preparò una sorta di elenco, al quale io mi attenni. Da quel momento non ho avuto più problemi ed io nel tempo ho commissionato lavori a BLASCO mentre non ho avuto altri rapporti.."*

Rizzo Pasquale sul punto ha dichiarato " *La lista fu preparata con Rotondo. Rotondo disse davanti agli altri <. A te devo dare 20, ti accontenti di 5? Ti accontenti di questi? Perchè qui prendiamo tot. Ti accontenti..? La fecero loro, la fece rotondo, non la fece Gaetano. Gaetano dopo, quando c'era da prendere i soldi, mi disse : Pasquale, io non ho tempo di seguirla, mi fai la cortesia? La prendi tu in gestione? Però l'importante - mi fa - giustificanti tutto così non abbiamo problemi : fatture, mica fatture, pagamenti, mica pagamenti. Tutto lì. Io non ho altro da.."* (cfr. verbale 12.10.2016 pag. 170)

In relazione al pagamento del tetto eseguito dal BLASCO il testimone ha dichiarato di averlo pagato direttamente lui. (Cfr. verbale 12.10.2016 pag.171)

14.2.4. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Silipo Antonio

In relazione ai rapporti tra sè e SILIPO Antonio, il teste ha dichiarato di non aver mai avuto con lui alcun tipo di rapporto lavorativo o economico. Il Pubblico Ministero, a seguito di tale affermazione ha richiamato, a sostegno della memoria, alcune dichiarazioni rese dal testimone dinnanzi ai Carabinieri di Parma e contenute nel verbale del 24 ottobre 2012: *"Premesso questo, a un certo punto tra il 2009 e il 2010 alcuni fornitori e le loro maestranze, constatando il perdurare dell'insolvenza da parte della EDIL R.E.ES. e della GOLF IMMOBILIARE, si sono presentati nel mio ufficio a Parma, chiedendo delucidazioni al riguardo. In particolare si è presentato colui che ha fornito il tetto, ovvero il titolare del CONSORZIO ITALIA, tale BLASCO Gaetano, il fabbro Frontera Alfondo, il titolare della ditta di movimentazione terra, tale SILIPO Antonio, chi aveva seguito gli intonaci, Masciari Salvatore, la ditta SCARAMUZZA BELLICCHI e la GAMMA MATERIALI EDILI di Parma, e credo altri ancora, ma oran on ricordo con precisione"*. (Verb. sten. 12.10.2016 pag.174).

Il testimone sul punto ha dichiarato : *"Io con SILIPO non ho mai avuto nessun tipo di.. in merito a questa vicenda. E neanche in altre, perchè ci conoscevamo, ma non ho mai..." " SILIPO non c'è mai stato." " SILIPO non c'era." " No. Ma non c'era veramente. Perchè devo dire che c'era"*

14.2.5. Le minacce

In relazione ai toni sostenuti nel corso delle diverse riunioni e ad eventuali minacce proferite il Pubblico Ministero ha richiamato alla memoria del testimone le seguenti dichiarazioni da lui rese davanti ai Carabinieri di Parma : *"P. M. – Io le avevo letto prima quella frase, il fatto che Rotondo accettò la proposta perché aveva molta paura dei creditori. Era una paura...?*

DICH. RIZZO P. – Sì, perché la gente era arrabbiata, ma non ho mai avuto... P. M. – Alla domanda dei Carabinieri di Parma: "Qualcuno ha preteso soldi attraverso minacce o con modi prepotenti?" – lì lei aveva distinto quelli di Parma, che avevano fatto il decreto di sequestro, e quelli di Reggio, con cui lei aveva fatto la riunione – lei dice. "Inizialmente il signor Rotondo Salvatore, quando il rapporto era ancora in fase iniziale, nel 2009-2010, si era rivolto a me in modo minaccioso". "pretendeva denaro a lui non dovuto a livello contrattuale, cioè mi chiedeva più soldi di quelli che gli spettavano. Ciò perchè doveva far fronte a debito dei quali ho detto" " Le minacce consistevano in frasi del tipo : ti picchio, ti uccido, eccetera. Un sabato mattina si è perfino presentato sotto casa mia". (cfr. verbale *12.10.2016 pag.176)*

Rizzo Pasquale ha confermato queste dichiarazioni precedentemente rese. Non sporse alcuna denuncia perchè quando furono chiamati in questura a Parma *"io vedevo più la voce di una persona disperata piuttosto che la voce di una persona che voleva intimarmi o farmi del male. Era inutile peggiorare la situazione e fare una denuncia per qualcosa che si poteva risolvere. Tutto lì."* (cfr. verbale 12.10.2016 pag.177).

In sede di controesame il teste ha ribadito che durante la seconda riunione con i creditori non vi fu alcun tipo di costrizione nei confronti del Rotondo Salvatore affinchè questi decidesse di accettare la cessione del credito.

Nemmeno FRONTERA Alfonso lo minacciò: *DICH. RIZZO P. – Lui mi chiamò e mi disse: Guarda, io sto lavorando per lui, oggi non mi sta pagando; ma tu lo stai pagando? Chiedeva solo informazioni in merito ai pagamenti con la società appaltante. AVV. DIF. MIGALE C. – Ha mai ricevuto pressioni o ha avuto dei comportamenti di minaccia... DICH. RIZZO P. – Mai. AVV DIF. MIGALE C. – ...o violenti nei suoi confronti? DICH. RIZZO P. – Mai. Si è comportato benissimo. E lo posso urlare tranquillamente.* (cfr. verbale 12.10.2016, p. 195).

14.2.6. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Caselli Massimo

In relazione ai rapporti con il Caselli Massimo, il teste Rizzo: " *Mi fece questa domanda anche l'ispettore di Modena, se io conoscevo questo personaggio qui. Io, a dir la verità, all'inizio gli ho detto : no, perchè non mi dice niente. Poi mi disse . l'hai visto una volta vicino all'ospeda..? Allora ho capito, le spiego Parma, rispetto a Modena e a Reggio Emilia, ancora mantiene il mercato e mi chiese, Gaetano, se c'era qualche iniziativa, perchè conosceva delle persone che volevano fare qualche investimento a livello immobiliare, cosa normalissima, su Parma. Io gli dissi : Guarda, c'è un immobile che è in vendita vicino all'ospedale che è ancora lì secondo me, potrebbe essere una cosa appetibile. Pi non so cosa cerca questo tuo amico qua. Punto. "* (cfr. verbale 12.10.2016 pag.193).

Ha poi aggiunto trattarsi di una palazzina vicino all'ospedale di Parma e non una palazzina dell'ospedale e che non aveva nulla a che fare con il pagamento che BLASCO doveva ricevere da Rotondo. Ha dichiarato " *No no no, è semplicemente un pour parler fra persone che lavorano di un passaggio di informazioni su un immobile in vendita. Punto.*

14.2.7. Rapporti con Baachaoui Karima

Infine, quanto al ruolo avuto nella vicenda da BACHAOUI Karima, il testimone ha dichiarato che la segretaria del BLASCO, fatta eccezione per la partecipazione all'incontro che vi fu con

BLASCO al Barilla center, nelle occasioni successive non ebbe alcun ruolo (cfr. verbale 12.10.2016, p. 195).

14.3. Le dichiarazioni di Rotondo Palmo Salvatore

Rotondo Salvatore Palmo, l'altra persona offesa del reato è stato sentito come teste all'udienza del 14.10.2016 (da pag. 28 a pag. 69) . Anch'egli è stato sentito su una serie di circostanze riconducibili a una serie di macro argomenti:

- sui rapporti tra lui e Rizzo Pasquale;
- sulle riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale (con specifico riguardo, anche, alla riunione che condusse all'accordo di pagamento del Rizzo Pasquale a favore della Golf Immobiliare e di Consorzio Italia, alla prima tranche del valore di 53.000 euro, al pagamento effettuato a Consorzio Italia tra la prima tranche di 53.000 euro e la cessione di credito);
- sulla cessione di credito;
- sulle azioni legali promosse dai fornitori;
- sulle minacce;
- su Caselli Massimo

14.3.1.Rapporti tra Rotondo Salvatore Palmo e Rizzo Pasquale

Su tale argomento il teste ha dichiarato di aver intrattenuto rapporti lavorativi con Rizzo Pasquale dal 2007 al 2010. Aveva iniziato a lavorare con la sua impresa, la EDIL R.E.S di Rotondo Salvatore & S.n.c. e che prima del fallimento (avvenuto nel 2012), nel 2010, l'appalto per l'esecuzione dei lavori a Coloreto di Parma e a Vigheffio stipulato con la ERREPI di Rizzo Pasquale proseguì con la GOLF Immobiliare che subentrò alla EDIL R.E.S. Egli era il rappresentante legale di entrambe le società, salvo il periodo in cui subentrò in tale posizione relativa alla Golf Immobiliare il cognato.

In merito al contratto stipulato con la Errepi Costruzioni (*id est* l'impresa di Rizzo) per l'esecuzione dei lavori a Vigheffio, il testimone ha dichiarato che venne stipulato un contratto "chiavi in mano" di tutte le quattro villette e che per eseguire il lavoro si rivolse anche ad altre imprese, tra le quali, per quanto attiene all'escavazione, l'impresa di SILIPO Antonio, per quanto riguarda la carpenteria, un consorzio RPR rappresentato da Renato Pietro, come murature la BMB di Bonaccio e Miele e, per i tetti in legno, il CONSORZIO ITALIA di BLASCO Gaetano.

Nella realizzazione delle villette *"Ci sono stati dei problemi, perchè non sono riuscito a completarlo, perchè non riuscivo più, un po' per la crisi, un po' mi ritardavano i pagamenti non riuscivo più a sostenerla" (Cfr. verbale 14.10.2016 pag 32).*

Vi fu un momento in cui dovette discutere con i suoi appaltatori per i pagamenti: *"si, ho discusso, ma sempre amichevolmente nel senso di aspettare un po', finchè non rientravano i soldi, per pagare" ... "Io sono stato sempre aperto, ho sempre dichiarato tutto con tutte le persone"*. Chiese quindi a BLASCO, Bonaccio, Renato di attendere un pochino per il pagamento dei lavori perché la Errepi Costruzioni era in ritardo nel pagamento del suo lavoro e doveva quindi rientrare dei suoi soldi.

14.3.2. Le riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale

Sull'argomento il teste ha dichiarato:*".. Si, no, veramente le riunioni con i fornitori, le ho richieste io, a dire: Riuniamoci un attimino per mettere un po' a posto la situazione, perchè con i soldi dei miei conteggi dovevo prendere intorno ai cinquecentoventimila euro, la ERREPI COSTRUZIONI invece me li negava, quindi ho detto: Proviamo a guardare un attimino tutti insieme, così se riusciamo a prendere i soldi, più ne porto a casa più li prendete voi"*. (Cfr. verbale 14.10.2016 p.33)

Inizialmente a queste riunioni parteciparono solo lui e i suoi fornitori: successivamente venne coinvolto anche Rizzo, poichè era proprio a causa del ritardo nel pagamento da parte di quest'ultimo che lui non poteva, a catena, pagare i fornitori.

Il valore dell'appalto ammontava ad un milioni e trecentocinquantamila" "I problemi sorgono quando io ero già arrivato al tetto, pronto per fare quasi gli impianti, e la ERREPI COSTRUZIONI mi aveva pagato, mi sembra, intorno ai .. non mi ricordo di preciso, ma dai tre e sessanta ai quattrocentomila euro. Ad arrivare a quell'importo là, ci mancavano quei cinquecentoventi, cinquecentomila euro, rispetto al realizzato"... " di novecentomila euro ne avevo presi quattrocento circa".

Il teste ha ricordato di avere lasciato il cantiere il 30.11.2010 e di aver bloccato il lavoro dei fornitori: *"Ho detto : Io non posso andare avanti a fare dei lavori se ancora mi devi dare il vecchio dei soldi indietro. Io non posso andare avanti con i lavori" "Non lavorava più nessuno in cantiere, perchè io avevo fermato i lavori finchè non venivo pagato"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 34).

In relazione alla riunione che condusse all'accordo di pagamento del Rizzo in favore della Golf Immobiliare e di Consorzio Italia parteciparono lui, Rizzo Pasquale e il suo geometra Nino, BLASCO Gaetano, FRONTERA Alfonso il fabbro, Bonaccio e Miele della BMB e Mascera Salvatore. Quanto a SILIPO Antonio: *"no non c'era alla riunione" "No, perchè non voleva entrare. Dice: Tu prendi gli accordi che vuoi, io riconosco te come debitore nei miei confronti, mi paghi te, io non c'entro niente nella cosa. Non voleva entrarci"*

Nell'accordo raggiunto, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori di quel momento, Rizzo si impegnò a pagargli 300.000 euro. Più specificatamente: *"Allo stato avanzamento lavori. Abbiamo preso accordi con i fornitori insieme. Gli ho detto : Però io con i trecentomila euro non riesco a pagarli tutti. In percentuale, in base a quello che dovevano prendere, i trecentomila euro venivano suddivisi in percentuale ai fornitori. Rizzo ha fatto la prima tranche di cinquantotremila euro alla GOLF IMMOBILIARE"*

Benchè a suo dire dovesse avere da Rizzo Pasquale 520.000 euro, decise di accettare 300.000 poichè sarebbe stato comunque meglio di niente.

Esibitagli una scrittura privata del 10 febbraio in cui Rizzo Pasquale si impegna a pagare 212.000 euro alla Golf Immobiliare e 88.000 euro a Consorzio Italia, il Rotondo ha confermato essere la scrittura relativa alla trattativa descritta: *"Si. si, si, è la scrittura privata che avevano fatto, gli accordi che avevamo preso, con le tranche...Qui sono quattro tranche di cinquantatremila euro, che erano duecentododicimila euro, di cui mancano ottantottomila euro, perchè BLASCO aveva fatto i tetti Essendo che io avevo mollato il cantiere e BLASCO Gaetano... accordi che hanno preso con la ERREPI, Rizzo Pasquale, che doveva completare anche dei porticati, quindi il credito di ottantottomila euro di tutti i tetti in legno era stato*

girato Dice : Va beh io ci sto lavorando ancora, mi accollo il debito mio. poi me lo paga Rizzo pasquale. (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.35): quindi 212.000 euro sarebbero andati alla Golf Immobiliare di Rotondo e 88.000 a Consorzio Italia di BLASCO.
Con i 212.000 euro destinati alla Golf Immobiliare, avrebbe dovuto pagare la SILIPO S.r.l., FRONTERA Alfonso e la BMB di Bonaccio e Miele, fratelli Rossi, Astio Annibale, Masciari Salvatore e la ditta Work edil: *"Se riuscivo, pagavo tutti, ma non riuscivo, pagavo quelli che erano presenti alla riunione"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.40).

Rotondo ha poi spiegato che il 15 aprile ricevette in pagamento dal Rizzo, tramite bonifico, una prima *tranche* di denaro dell'importo di 53.000 euro. Eseguì quindi i primi pagamenti ai vari fornitori il 20 aprile. In tutto ridistribuì 46.000 euro in tutto, suddivisi nel seguente modo:
- FRONTERA Alfonso 5.000 euro;
- Fratelli Iembo S.r.l. 11.000 euro;
- Work Edil di Masciari Salvatore 2.500 euro;
- BMB Bonaccio e Miele 3.500 euro;
- Fratelli Rossi S.N.C. 7.000 euro;
- Gruppo Legnobloc s.r.l. 10.000 euro;

A suo dire, di quei 53.000 euro lui non avrebbe dovuto dare nulla a BLASCO Gaetano in quanto costui sarebbe stato pagato direttamente dal Rizzo Pasquale con la Errepi Costruzioni. Tenne 7.000 euro per sè, senza avanzare altre pretese, poichè il suo scopo era solo quello di liberarsi dai fornitori: *"No , no io non avevo nessuna pretesa, io volevo tirarmi via solo i fornitori, io rinunciavo a tutto" "non mi spettava più niente, perchè era giusto che la gente che aveva lavorato per me doveva essere pagata. All'inizio mi trovavo pure io un po' in difficoltà, mi sono tenuto settemila euro, ma poi degli altri non ho preteso nulla. Volevo che venivano pagati i fornitori"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.47).

Tra il primo bonifico di 53.000 euro ricevuto e la cessione di credito a favore di CONSORZIO ITALIA di 129.000 euro, Rizzo pagò 20.000 euro a CONSORZIO ITALIA che li distribuì tra i fornitori (il teste dice di conservare ancora copia dei bonifici effettuati nel giugno del 2011 effettuati in favore dei fornitori). Fu proprio lui ad indicare a Rizzo di darli a BLASCO per pagare i fornitori; tale indicazione gli venne data nel corso di un'altra riunione Nelle riunioni BLASCO aveva effettivamente un ruolo: *"Ma è normale che parlava per tutti. Io c'avevo affidato l'incarico, l'incarico era riferito a BLASCO, ma per tutti, si parlava nella trattativa"*.

14.3.3 La cessione di credito
Nell'ottobre del 2012 la Golf Immobiliare fallì e vennero bloccati i relativi conti: *"Non posso più ricevere bonifici. Visto che lui...perchè io chiamavo la ERREPI COSTRUZIONI per vedere la situazione, per vedere di pagare o meno. Non mi rispondeva mai al telefono, non si faceva mai trovare. Ho chiesto a BLASCO Gaetano, visto che lui era in contatto, che stava lavorando ancora lì, gli ho detto : 'Ti faccio la cessione di credito: se mi fai la cortesia , i soldi, come arrivano, li giri ai fornitori secondo gli accordi'"*(Cfr. verbale 14.10.2016 pag.42) Fu lui stesso a decidere di cedere il credito rimanente (pari a 129 000 euro) a CONSORZIO ITALIA: *"Sì, l'ho deciso io, perchè, essendo che BLASCO aveva il rapporto di lavoro e stava*

continuando ancora a lavorare là e a me non rispondeva al telefono e non si faceva trovare, ho detto : bene o male con lui c'ha il suo rapporto di lavoro, si vedono e fanno questo Ma sono stato io ad andare da BLASCO a dire : Fammi questa cortesia, ti faccio la cessione di credito."

Per quanto a sua conoscenza, una parte dei denari vennero pagati e distribuiti tra i fornitori. Come già anticipato, il teste conserverebbe ancora copia dei relativi bonifici che BLASCO avrebbe fatto, *"Perchè diretto interessato, perchè la gente chiedeva a me e gli dicevo: Datemi una copia anche a me, volevo essere anch'io a conoscenza se Rizzo Pasquale aveva pagato e Gaetano BLASCO avrebbe fatto i bonifi alle persone. Volevo essere consapevole, visto che la prima persona interessata ero io per questo. E qui c'è una copia"* (Cfr. verbale 14.10.2016).

I fornitori non furono tuttavia pagati integralmente anche se l'accordo iniziale dei 212.000 euro fu rispettato: *"Dal mio punto di vista, si. Io c'ho anche una lista dove in un secondo tempo.. non so la motivazione. se il Consorzio Italia poteva fare la cosa in più, però l'ha fatto direttamente Rizzo Pasquale, ha pagato direttamente altri fornitori"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 50)

14.3.4 Azioni legali promosse dai creditori

A seguito dell'accordo assunto tra i fornitori e Rizzo Pasquale, vennero promosse azioni legali da parte dei Fratelli Rossi (per un importo di circa venti o venticinque mila euro) da parte di Scaramuzza (per un importo di circa trentottomila euro) e da parte della Gamma (per un importo di circa ventiquattro mila euro). La scrittura privata siglata dal Rizzo non ricomprendeva i fornitori sopracitati.

14.3.5. Minacce

Nel corso della vicenda, il teste ha spiegato di non avere mai subito minacce. Non le subì nemmeno, a suo dire, dal SILIPO Antonio. Con specifico riferimento alla conversazione n. 4206 RIT 353/12 del 16.3.2012 – ascoltata direttamente dal Collegio - in cui quest'ultimo gli aveva chiesto di firmare un'ulteriore cessione di credito il teste ha riferito che *"A me, SILIPO non mi ha mai chiesto una cessione. Che mi avrebbe chiesto i soldi, come le avevo detto prima, SILIPO era al di fuori dai duecentododicimila" "Fuori dai 212.000, che volevo pagati direttamente da me e non dal CONSORZIO ITALIA. Se nel 2012, come dice lei, SILIPO mi avrebbe chiesto ancora i soldi, vuol dire che ancora SILIPO non aveva avuto i soldi e in un secondo tempo magari abbiamo parlati, ci siamo di nuovo messi tutti d'accordo con SILIPO. BLASCO e se li sono fatti dare direttamente da Rizzo Pasquale, i famosi 10.000 euro che sono qua segnati"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.53).

Il Pubblico Ministero ha quindi proceduto alla lettura della conversazione sopracitata: *P. M. – Rotondo: "E no, li devo guardare tutti, non posso guardare solo voi" rispetto ai creditori. SILIPO. "E dimmi una cosa: tu vuoi dire che i soldi miei se li devono dividere anche gli altri?". Lei: "Tonino, i soldi, che sono 47.000, io li devo dividere in percentuali come vengono alle persone, io li devo dividere in percentuale". SILIPO Antonio: "A chi?". Rotondo: "A quelli che c'erano tutti là: Rossi, Fruonzo, tu, quelli di Bonaccio. Insomma, quelli che c'erano, io li devo dividere in base alle percentuali". SILIPO: "Allora, io mi guardo il coso mio. Ma la carta me la vuoi firmare, sì o no, Turu?". Rotondo: "Tonino, io*

firmo la carta quando so che le cose vengono divise tutte uguali". SILIPO: "Tu stai parlando con Tonino SILIPO". Rotondo: "Tonino, ma poi io ho a che fare con tutti, perché per me hanno lavorato tutti ed è giusto che tutti vengano pagati, in percentuale un po' tutti, non uno sì e gli altri no". SILIPO: "Turu, sopra i soldi miei non ci entra nessun altro". SILIPO ancora: "Turu, io non ho niente da perdere, lo sai". Rotondo: "Tonino, ma mi vuoi ammazzare? Vieni e sparami, e non lo so". SILIPO: "Turu, a me come mi vedi sono, Io non ho niente da perdere". Rotondo: "Tonino, ma mi stai dicendo che mi vuoi sparare? Vieni e sparami, Tonì". SILIPO: "Ci vediamo di persona, perché ci dobbiamo vedere di persona o no? Non è che in questa telefonata mi hai dato la sentenza". Dopodiché si sentono SILIPO e BLASCO. E' una cosa che è stata riferita dai Carabinieri, è la volta in cui SILIPO e BLASCO hanno un alterco violentissimo, tanto che si danno quasi appuntamento per affrontarsi fisicamente, entrambi chiamano Sarcone Nicolino, il quale fa da paciere. (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.56).

A fronte della contestazione il teste ha riferito di non ricordarla : *"lei mi dice di questa telefonata, ma non mi ricordo. Anche se ci fosse stata, giustamente uno deve prendere dei soldi, magari con un tono acceso ci può anche stare. Ma poi sono i nostri toni che usiamo quando parliamo." DICH. ROTONDO S. P. – Ma... Io con SILIPO, le dico, fino a che non è stato arrestato l'ultima volta, andavamo a prendere il caffè insieme. Si immagini. Non è che... Io c'ho sempre avuto un buon rapporto con SILIPO, come con tutti poi, perché io non ho mai negato niente a nessuno. Io sono sempre stato alla luce del sole con tutti.* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 58).

Il Pubblico Ministero, a seguito di tale dichiarazione, ha ricordato al testimone il tenore letterale della scrittura privata sottoscritta nel febbraio 2012 che definiva, tra la GOLF IMMOBILIARE e la ERREPI Costruzione, ogni posizione. Veniva sottoscritta infatti una scrittura transattiva che prevedeva la quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti al fine di liquidare la ditta appaltatrice e con la quale venivano definitivamente chiuse le posizioni debitorie: *P. M. – Io le chiedo: poiché nel 2011 la cosa è tombale, perché nel 2012 ancora, con questa veemenza, le viene richiesto di pagare i crediti e lei non dice: Non te li devo dare – ma dice: Io non posso pagare te e non gli altri?".* A fronte di tale domanda il teste ha sostenuto che erano persone che doveva comunque pagare e doveva interessarsi a che i pagamenti venissero effettuati: *DICH. ROTONDO S. P. – Sono persone che sempre lo dovevo pagare. E' vero che ho fatto la cessione di credito a BLASCO, perché lo non potevo più avere un conto corrente per distribuire questi soldi, ma la persona interessata ero sempre io. Io dovevo assicurarmi che la ERREPI avesse pagato BLASCO e BLASCO avesse pagato i fornitori. Penso che sia normale.*

Ha poi ribadito che non fu lui ad andare da BLASCO per trovare una soluzione nei pagamenti e che invece fu lui a proporre la cessione di credito, anche perché BLASCO, continuando a lavorare, incontrava la ERREPI; non ha tuttavia fornito una chiara spiegazione della ragione per cui, dopo la cessione "tombale" vi furono altre chiamate con SILIPO per i pagamenti Non vi furono cessioni successive né minacce:

P. M. – Quindi lei poi ha chiamato BLASCO per chiedergli se avesse intenzione di pagare SILIPO? Non è BLASCO che la chiama per dirle di firmare la carta?

DICH. ROTONDO S. P. – No, no, no, no, assolutamente. Sono andato io direttamente da BLASCO a darmi una mano a pagare. Visto che lui continuava a lavorare e lo incontrava alla

ERREPI COSTRUZIONI, di dire: Tu lo incontri sempre, ti firmo la cessione di credito, ti faccio...
P. M. – No, questo è nel 2011; qui siamo nove mesi dopo.
DICH. ROTONDO S. P. – E nel 2012, se la cessione è stata già fatta a BLASCO, quale cessione dovevo fare più nel 2012?
P. M. – E' questo che le chiedo io.
DICH. ROTONDO S. P. – A chi la dovevo fare, la cessione? Mi faccia capire.
P. M. – Io posso dirle che lei ha avuto questa telefonata con SILIPO, e poi ce ne sono altre.
DICH. ROTONDO S. P. – Ma gliel'ho detto sempre, dall'inizio: perché SILIPO dall'inizio si voleva tenere fuori

14.4. La testimonianza di Caselli Massimo

Nella vicenda si inserisce anche la figura di Caselli Massimo, più volte emersa nel presente processo, sentito all'udienza del 12.10.2016 (pag. 76-86).

La sua testimonianza si è incentrata sui rapporti con BLASCO Gaetano, Rizzo Pasquale, Brescia Pasquale, Bolognino e Valerio Antonio.

Quanto ai rapporti con BLASCO Gaetano il testimone ha riferito che costui gli venne presentato nel corso di una serata di compleanno da un certo Dodi che apprese chiamarsi BAACHAOUI Moncef solo a seguito degli arresti di *AEMILIA* (Verbale 12.10.2016, p. 77)

Tale presentazione avvenne al fine per fargli visionare una palazzina di fronte all'ospedale di Parma per un eventuale futuro acquisto (in quanto Caselli ha una società immobiliare con il padre). Tale "proposta", ed un'altra relativa ad un terreno vicino a Botteghino di Parma non trovò alcun seguito. (cfr. verbale 12.10.2016, pp. 77-78).

Alla risposta è seguita una contestazione da parte del Pubblico Ministero in relazione alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri *"Dopo aver fatto accurate verifiche, ho ritenuto opportuno declinare le proposte"*. Questa la risposta del teste: *" No, le verifiche sono state fatte solo sul terreno di Parma. Sul terreno di Parma vicino Botteghino, perchè incaricai il mio notaio (ovviamente prima di acquistare, uno fa delle verifiche) e non ci risultò interessante" " Sia sul punto di vista economico sia sul punto di vista che non capivamo chi era la società che vendeva"* . La società venditrice non era di BLASCO che operava *"sostanzialmente l'intermediario che mi ha portato a vedere questo terreno di sua conoscenza" " lui mi disse : Ho in vendita questo terreno da un mio amico. Poi non è che tutte le volte che vado a vedere delle case mi informo prima su chi è e chi non è. Vado a vedere la casa, dopo mi informo se mi interessa"* (cfr. verbale 12.10.2016 pag.79).

Caselli ha sostenuto di non conoscere Rizzo Pasquale.

Anche sotto tale aspetto il Pubblico Ministero ha proceduto alla lettura delle dichiarazioni rese a SIT ai Carabinieri: *"Ricordo che mi recai a quell'incontro insieme a BLASCO e Dodi. Sul posto trovammo una persona. Non mi ricordo se mi fu presentato come Rizzo Pasquale, il quale mi fece vedere la palazzina e mi parlò della sua idea di ristrutturarla e realizzare alcuni appartamenti. L'affare non andò a buon fine perchè la richiesta era spropositata"*. (Verbale 12.10.2016, p. 80).

Il testimone ha confermato tali dichiarazioni specificando che si riferiva alla palazzina di fronte all'ospedale.

Ha inoltre negato di conoscere BRESCIA Pasquale. Anche in questo caso il Pubblico Ministero ha proceduto contestazione: *"Oltre a BLASCO e Dodi, conosco Brescia Pasquale" " che mi fu presentato da Dodi e che si mostrò interessato all'acquisto di detergenti per gli Antichi Sapori*". Il testimone sul punto ha dichiarato : " *Si. Agli antichi Sapori ebbi contatto con la moglie, credo, del Brescia Pasquale, gli fece una proposta, però non comprarono roba. Non mi comprarono nulla*".
Furono BLASCO e/o Dodi a portarlo da Brescia *"io gli ho fatto una proposta d'ordine però non mi comprarono la roba*". Il Pubblico Ministero ha nuovamente contestato al testimone la seguente dichiarazione resa ai Carabinieri: "*Ricordo che nell'occasione mi feci un ordine per circa 1.500 euro, ma la mia banca mi consigliò di lasciar perdere*". Il testimone ha confermato tale dichiarazione aggiungendo: *"Io mi ricordo che ho fatto una proposta d'ordine e che non venne accettata (non dal cliente, cioè Brescia, ma dalla banca), nel senso che ho presentato il nominativo del cliente e mi hanno detto di declinarlo" " Non accettata dalla mia banca. Io quando faccio un ordinativo a un cliente nuovo, presento il nominativo, perché devo presentarlo, e non mi è stato accettato e non ho consegnato la roba"*
Il Pubblico Ministero ha quindi richiamato una dichiarazione resa dal testimone davanti ai Carabinieri, in quanto leggermente diversa: *"ma la mia banca mi consigliò di lasciar perdere*" (Cfr. verbale 12.10.2016 pag.82). Il testimone ha spiegato: " *Si certo. Il cliente non è solvente ,e quindi mi hanno lasciato.. Non è che tutte le volte la banca mi giustifica la motivazione. Mi dicono: Cliente non consigliato*". Interpretò dunque il " non consigliato" della banca, in termini di non solvibilità.

Caselli ha affermato di conoscere Domenico BOLOGNINO in quanto la sua ditta aveva rifornito di detergenti un locale di proprietà di Domenico, il Dodonut a Parma. Ha sostenuto invece di non conoscere il nome del padre di Domenico e di non aver mai avuto rapporti con lui. Di fronte alla contestazione delle dichiarazioni predibattimentali *"Ricordo che una volta Domenico mi suggerì di proporre i miei prodotti anche a suo padre, che gestiva un ristorante a Montecchio"* (Verb. sten. 12.10.2016 pag. 84), il teste ha confermato le dichiarazioni contestate, precisando di essersi recato due o tre volte nel ristorante gestito dal padre di Domenico ma di avervi trovato solo i camerieri.
Ha infine negato di avere avuto qualsiasi rapporto con VALERIO Antonio.

14.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.
Sul presente capo di imputazione ha infine riferito, all'udienza del 12.10.2017, anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.
Egli, in merito ai rapporti tra Rotondo, SILIPO, Rizzo e gli altri imputati del capo 52, ha spiegato che - pur non conoscendo esattamente tutti i rapporti sottostanti che coinvolgevano anche imprese di Parma che avevano agito per le vie legali - nell'ambito della esecuzione dei lavori erano insorti problemi nel pagamento dei subappaltatori.
I contrasti insorti portarono ad una riunione nella falegnameria di BLASCO alla quale partecipò anche lui. In quella occasione erano presenti, oltre a lui, Rizzo, Rotondo, Beppe SARCONE, BLASCO, SILIPO altri. La riunione è stata descritta in termini vividi. Si discusse dei pagamenti: FRONTERA doveva avere dei soldi da Rizzo e da Rotondo così come SILIPO e BLASCO. Ognuno avanzava il suo diritto e quindi si creò "un consorzio di

creditori capitanati da BLASCO". Mentre a Rizzo andava bene interfacciarsi con BLASCO - il quale avrebbe rappresentato le ragioni di tutto il gruppo di creditori - Rotondo non era invece originariamente d'accordo, ma alla fine accettò anche perché ogni tentativo di risoluzione concordata era terminato, ed erano entrati in gioco i metodi intimidatori, tipicamente 'ndrganghetisti. ROTONDO si convinse a firmare la cessione di credito perché sottoposto a minaccia.
Interrogato dal Tribunale il VALERIO ha poi meglio chiarito, pur ammettendo di non ricordare esattamente tutti i passaggi, che Rotondo era l'appaltatore e Rizzo era l'appaltante. I creditori erano molti e non solo per questi lavori ma anche per altri rapporti preesistenti. Alla fine, con la forza dell'intimidazione, Rotondo pagò BLASCO in due successive *tranches*. BLASCO doveva pagare, a sua volta, gli altri creditori in quanto *playmaster* del gruppo dei "creditori". Senz'altro venne soddisfatto FRONTERA. Quanto a SILIPO, BLASCO, per pagare il credito di costui, emise degli assegni che rimasero non pagati, dando sfogo ad un'altra vicenda che il VALERIO non ha approfondito. Il credito di BLASCO fu pagato a parte, cioè non rientrava nell'importo esborsato per il gruppo creditori. BLASCO reinvestì il denaro nella falsa fatturazione.
Circa il ruolo di CASELLI Massimo, VALERIO ha riferito che BLASCO impose a Rizzo di cedere a lui una parte dei lavori da svolgere (la palazzina all'ospedale). Il collaboratore venne a conoscenza del fatto che c'era una attività in una palazzina dell'ospedale e che l'accordo con tra Rizzo e i creditori gravitava, in parte, anche attorno a questa palazzina, perché Rizzo convocò BLASCO presso l'ospedale per parlare di un'altra questione, quella relativa al pagamento della vicenda di Perfrignano. In tutto ciò BAACHAOUI Karima era la coordinatrice di tutti i pagamenti, era a conoscenza del fatto che a SILIPO vennero fatti degli assegni falsi ed era colei che aizzava BLASCO quando era necessario.
VALERIO ha poi riferito che Rotondo e Rizzo, quando hanno negato di aver subito minacce, hanno mentito.

Sulla vicenda della palazzina dell'ospedale di Parma, VALERIO ha ulteriormente spiegato che per pagare il credito Rizzo, oltre al denaro - impiegato nella falsa fatturazione - diede a BLASCO anche una palazzina nei pressi dell'ospedale Maggiore di Parma. In tale cessione della palazzina era coinvolto anche Caselli.

Questa la sintesi delle sue dichiarazioni che si riportano integralmente, per comodità di analisi:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, andiamo in senso tra virgolette positivo, ci racconti che cosa sa lei dei rapporti tra Rotondo, Rizzo, SILIPO, BLASCO, lei, in relazione all'appalto descritto al capo 52, intanto se i fatti, come sono descritti, sono reali? Perché lì, in realtà, venne il dubbio, perché da Caselli fu escluso esplicitamente che vi fosse stata un'offerta in relazione all'esecuzione di lavori vicino all'ospedale, dicendo proprio che c'era stato un errore di comprensione di talune frasi, allora chiederei al Valerio di spiegarci soprattutto le dinamiche di rapporto che vennero dopo nel, anche in quel caso, ci furono dei problemi sui pagamenti.
IMPUTATO VALERIO – È lungo però a pezzi ci arrivo. Allora, intanto, se partiamo dall'inizio, la vicenda è che Rizzo e Rotondo fanno un lavoro, dove ci sono anche dei

sottogruppi, degli operai, appaltatori e subappaltatori che vanno a lavorare. Qui dentro non mi addentro, perché altrimenti diventa troppo confusionaria la questione. Dei pagamenti che avvengono e non avvengono all'interno di queste questioni qua, soprattutto tra l'appaltatore, tra committente ed appaltatore, a quel punto c'era qualche cosa che non funzionava. Io non le conosco tutte queste dinamiche ma conosco dal momento che c'è stata la discussione. A quel punto lì io partecipai ad una riunione lì su da BLASCO, dove ha la falegnameria, sopra ha un casupolotto in legno. Mentre io stavo visionando dei disegni, arriva questo gruppo di persone, dove c'era appunto BLASCO, Rizzo, Peppe Sarcone, SILIPO, Frontera, Scalera, Rotondo, ma nemmeno ci stavamo tutti dentro. Se qualcuno mi sfugge, è perché non ci stavamo tutti lì dentro, eravamo in una parte riservata dell'ufficio. La Karima ci aveva mandati su, perché lei da sotto guardava se veniva qualcuno o meno.

PRESIDENTE – SERGIO Eugenio c'era?

IMPUTATO VALERIO – SERGIO Eugenio adesso, in questo momento, non lo ricordo, però lui era sempre... risultava come noi, era la stessa cosa, c'era o non c'era era la stessa cosa, era comunque sempre a conoscenza di tutto. Se non c'era, non è che non ne fosse a conoscenza. Soprattutto Rotondo ed Eugenio sono pure compari.

PRESIDENTE – Andiamo avanti, Rotondo e Rizzo.

IMPUTATO VALERIO Dunque, Rotondo e Rizzo entrano in discussione lavorativa. Poi subentrano altre società parmigiane, che dovevano essere pagate, che avevano un debito/credito, con un decreto ingiuntivo. Nel sostenere chi e cosa, non mi addentro qui dentro perché non conosco nemmeno tutto, Presidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene, su questo abbiamo acquisito i documenti, perché ci fu un gruppo di creditori che fece un decreto ingiuntivo e l'abbiamo acquisito. A me interessa questa fase.

IMPUTATO VALERIO – Allora lo evito. Lo evito, perché diventa lunghissima. Ad un certo punto, signor Presidente, si arriva ad una conclusione di pagamento. Allora, il fabbro, che era Frontera Alfonso, doveva prendere dei soldi. SILIPO è saltato fuori che doveva prendere dei soldi. BLASCO diceva che doveva prendere dei soldi, ma non di quel lavoro, di altri lavori sul Rizzo. Ognuno avanzava il suo pezzo. BLASCO si diede come capo cordata, come playmaster di questo consorzio di creditori, a questo punto Rizzo dice: va bene, Gaetano, a me stai bene tu come interlocutore. Anche perché c'erano vie traverse tra noi, tra Rizzo... sì, Rizzo, BLASCO, Valerio e SERGIO, quindi c'erano altre cose nostre, quindi a lui faceva comodo avere noi come interlocutori. Da qui, a Rotondo non gli stava bene, dice: come, mi escludete! Perché lui riteneva che doveva prendere dei soldi. A questo punto si fanno più riunioni, tant'è che in una interviene anche Gino Renato, che è cognato di Rotondo, come per fargli man forte. E poi Renato, se vi ricordate, nella storia criminale iniziale, è di quella che feci, è una di quelle famiglie importanti di Reggio Emilia, che è poi quello che gli portano il tentato omicidio di Lombardo, ai giorni nostri, in sostanza.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti sulla trattativa e poi ci specifichi sempre, Valerio, se questa trattativa è in punta di biro, oppure se ci sono minacce, se si fa valere la propria posizione 'ndranghetistica, eccetera.

IMPUTATO VALERIO – Ad un certo punto finisce la biro, perché chi doveva fare di biro fa i decreti ingiuntivi e li ha fatti, le società le hanno fatte. ***Quindi finisce la biro ed incomincia la 'ndrangheta, cominciano le forzature, comincia l'assoggettamento psicologico, inizia***

l'intimidazione fisica. Tant'è che il Rotondo si porta dietro il cognato, (Agiro) Renato, che veniamo fotografati pure, tra l'altro. Io ho visto la foto, che io poi ero preso di spalle. In verità io ero con Carmine Sarcone, Peppe Sarcone, tre passi indietro. Tant'è che eravamo prima vicini al capannone del Sarcone e Peppe Sarcone diceva (inc.) sembrava che lo sapeva, che lo sapesse. Io faccio due passi, perché avevo visto che gli animi si stavano inasprendo verso Gaetano e tac, quella foto che si vede, ho fatto tre passi avanti e venni preso dall'obiettivo. Quindi qui dietro c'era Carmine Sarcone e Peppe Sarcone. In quell'occasione lì gli animi erano accesi su tutto, però non si concluse nulla, che Rizzo diceva, ma lo voglio pagare, non è che non voglio pagare, ma pago solo dal momento che voi tutti quanti avete gli aspetti chiari, non voglio pagare due volte. Gaetano si assunse... fece fare delle firme ai ragazzi, ma questo nel tempo, adesso io lo sto raccontando in breve, in pochi minuti, ma questo è successo in un lasso di tempo abbastanza non lungo, lunghissimo, però abbastanza...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci furono più incontri, Valerio, più riunioni?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ce ne furono tanti di incontri. Io ne sto fotografando due, ma ce ne furono altri, e poi chi con chi, poi BLASCO si vedeva un po' con tutti perché, facendo da capo cordata, da playmaster, lui aveva i rapporti con tutti. Io non è che gli stavo dietro su tutto quanto, non è che stavo ventiquattro ore su ventiquattro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci dica questa cessione di credito, come viene convinto Rotondo a firmare?

IMPUTATO VALERIO – Sotto minaccia, sotto pressione. Rotondo non voleva firmare, non gli andava giù, si presentò con suo cognato, per avere man forte, perché era messo in minoranza, quindi lui tirava pugni dappertutto, tant'è che Eugenio non si presentava, perché loro sono compari e non si presentava per questo motivo. Diceva: e poi che devo fare, mi devo pigliare le parti di chi? Qualcuno mi urta poi con le parole, se (inc.) mi dà una manata, si sente signor Presidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi i fatti come, riportati nei capi d'imputazione, parlo in relazione alla cessione di credito, sono realmente esistiti e lei ha assistito?

IMPUTATO VALERIO – Io ero presente, ho fotografato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le voglio chiedere, invece, poi ho finito, su questo capo di imputazione, la vicenda della richiesta di realizzare un'opera che riguardava la palazzina dell'ospedale di Parma.

IMPUTATO VALERIO – Sì, arrivavo pure qua. Allora, che cosa succede? Qua si fotografa un altro momento: il BLASCO, avendo fatto, preso, e poi siccome con Rizzo io sono cresciuto, perché abitiamo nello stesso rione a Cutro, quindi, vedendo pure me, si sentiva tranquillo, ha dato i soldi a BLASCO. In verità i soldi con BLASCO noi ce li siamo buttati dentro la falsa fatturazione e nel contempo il Rizzo diede una palazzina lì a Parma. Io sapevo di questa cosa qua, ma non fui messo a conoscenza nel totale dell'operazione. Tant'è che poi questo c'è come dato di fatto, ma BLASCO lo negava sempre, in Caselli. Tant'è che una volta ci siamo incontrati pure con BLASCO e Caselli, lì davanti all'Ospedale Maggiore di Parma, ci siamo incontrati per motivi, però parlavano che erano motivi suoi, tra Caselli e BLASCO. In verità lì c'era un'attività, si parlava di 700 mila euro. Però non sono certo se erano nell'ospedale o

affianco all'ospedale. Perché si verificò un altro momento, dove Rizzo doveva pagarmi, perché io poi ho messo alle strette il Rizzo, di pagarmi Petrignano, perché avevo nasato che c'era qualcosa che non mi tornava intorno all'ospedale, e mi diedero, giustappunto, appuntamento in un bar attaccato all'ospedale, in una laterale dell'ospedale. Quindi, con tutta Parma che c'era, dove me lo danno? Lì, perché non si poteva muovere, diceva il Rizzo. Io non ho approfondito su questa storia, perché prima mi premeva chiudere un aspetto e poi arrivare sugli altri, perché lo lo facevo... ad un certo punto ho usato il metodo: fai ingrassare il maialtao che poi, al momento che c'è da fare le salsicce, poi vengo e mangio. Perché ormai, ad un certo punto, con BLASCO ragionavo così: fai tutte le furbate che vuoi ma poi, quando arriva il momento, vado e mi piglio tutto. Come ho fatto con Giglio, come ho fatto con via Cugini e tutto il resto. Comunque ho detto: questo aspetto qua lo valutiamo dopo, intanto risolviamo una questione. E dove il Rizzo mi riconobbe... eravamo arrivati a quarantaquattro, ne abbiamo certificati ventiCinque, dove tredici li pigliavo io e dodici li pigliava il BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è un altro fatto, però.

IMPUTATO VALERIO – E questo è un altro fatto. Comunque in questo contesto qua mi dà l'appuntamento giustappunto all'ospedale, pertanto per me lì all'ospedale c'era qualche attività tra BLASCO, Casolli e Rizzo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io su questo non ho altre domande.

PRESIDENTE – Ha detto tante cose. Noi, che dobbiamo vedere se le cose che detto rientrano nel capo d'imputazione, abbiamo bisogno di mettere un po' di ordine. Allora, tra Rotondo e Rizzo i rapporti quali erano: uno era appaltante ed uno era appaltatore? Chi era l'appaltante e chi era l'appaltatore?

IMPUTATO VALERIO – L'appaltatore era Rotondo, l'appaltante era Rizzo.

PRESIDENTE – Chi erano i creditori, chi erano i debitori?

IMPUTATO VALERIO – Qua diventa un pochettino complicato, perché qua ci sono tanti creditori e poi il debitore sarebbe sempre la committente.

PRESIDENTE – Benissimo, perfetto. Comunque il debitore, nell'ultimo istante, è Rotondo, che è l'appaltatore?

IMPUTATO VALERIO – Poi, ad un certo punto, diventa debitore Rotondo, perché ha i subappaltatori, chiamiamoli così.

PRESIDENTE – Perfetto. E possiamo dire che i creditori sono le persone di cui lei ha detto, cioè SILIPO, BLASCO, Frontera...?

IMPUTATO VALERIO – Ma non tutti dovevano ricevere di quel lavoro, signor Presidente. È questa la complessità.

PRESIDENTE – Non erano tutti debiti di quel lavoro, comunque erano creditori questi qua, per un motivo o per l'altro erano creditori di qualcosa o si vantavano di essere creditori. È così?

IMPUTATO VALERIO – È esatto, è preciso. È così, signor Presidente. È così.

PRESIDENTE – Quindi loro sono creditori e cercano di rientrare dei loro crediti. Con quali metodi, quelli che ha detto più volte?

IMPUTATO VALERIO – Con la forza e con l'assoggettamento, signor Presidente.

PRESIDENTE – Alla fine recuperano con questo metodo che cosa, quanto e chi recupera?

IMPUTATO VALERIO – BLASCO prende quarantaquattro in una botta, ventisette in un'altra, adesso non me le ricordo tutte le cifre. Lui prende dei soldi.
PRESIDENTE – Va bene, l'ordine di grandezza è questo qua, quarantaquattro e ventisette. Anche se non è preciso, comunque...
IMPUTATO VALERIO – Non sono preciso, perché non conosco...
PRESIDENTE – Sì, mille euro più, mille euro meno, cinquemila più, cinquemila meno. Va bene?
IMPUTATO VALERIO – Perfetto.
PRESIDENTE – Frontera cosa prende?
IMPUTATO VALERIO – Frontera, con BLASCO, si crea un rapporto suo e si piglia la sua parte. Penso che Frontera sia uno di quelli che ha preso... perché lui aggrediva, era sfrontato nelle cose, era insistente e prese delle cose. Ci furono due ragazzi che penso fecero pure... volevano fare delle denunce pure.
PRESIDENTE – Ascolti, Frontera quindi prende da BLASCO, una parte di quello che ha recuperato BLASCO va a Frontera o Frontera prende a sua volta, in modo autonomo?
IMPUTATO VALERIO – Il capo cordata adesso è BLASCO, signor Presidente.
PRESIDENTE – Ho capito, quindi Frontera prende la sua parte da BLASCO. E SILIPO?
IMPUTATO VALERIO – Con SILIPO cominciano i casini, iniziano i problemi, perché BLASCO gli fa degli assegni, non mi ricordo se del consorzio o di che cosa, di un altro... penso del consorzio, che non potevano essere pagati, glieli ha fatti di proposito e incominciano i problemi, perché quando arrivano gli assegni arrivano non pagati. E da lì si verifica un'altra... ma qua andiamo a finire in un'altra storia, Presidente, qua diventa un'altra vicenda.
PRESIDENTE – Altra vicenda che non riguarda Rotondo e Rizzo?
IMPUTATO VALERIO – No, perché questa sfocia in un'altra questione, che va in via Cugini.
PRESIDENTE – Ho capito. Comunque, rispetto al problema di Rotondo e Rizzo, al credito presunto di SILIPO, nei confronti di Rotondo e quindi di Rizzo, alla fine Frontera prende gli assegni da BLASCO?
IMPUTATO VALERIO – Frontera prende i soldi. In quale misura e in quale maniera non lo so, signor Presidente.
PRESIDENTE - Prende soldi o assegni impagati, non ho capito?
IMPUTATO VALERIO – Prende soldi. Adesso non mi ricordo in quale misura, in quale natura, ma lui prende soldi.
PRESIDENTE – E li prende da chi?
IMPUTATO VALERIO – Da BLASCO.
PRESIDENTE – Sempre da BLASCO. E quindi da BLASCO, che era il capo cordata, diciamo?
IMPUTATO VALERIO – In quel momento era lui il capo cordata.
PRESIDENTE – E quindi, complessivamente, il recupero crediti, tra virgolette, allora questa dazione di denaro da Rotondi a BLASCO, che lei ha detto prima quarantaquattro, poi ventisette, più o meno, copre tutti i crediti dei soggetti partecipanti a questa operazione?
IMPUTATO VALERIO – Se ricordo bene, doveva coprire tutto, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La cessione, Presidente, da quello che risultava letteralmente, poi non so se così fosse, era cessione di credito a favore di Frontera e SILIPO, quindi BLASCO era stato realizzato fuori dalla cessione di credito.
PRESIDENTE – Spieghi bene, allora.
IMPUTATO VALERIO – Infatti volevo arrivare. Il suo, quello che era di BLASCO, fu estraniato da questo.
PRESIDENTE – Quello che era di BLASCO fu pagato a parte e a quanto ammontava?
IMPUTATO VALERIO – Lui parlava di sessanta/ottantamila euro. Poi, se erano così, in tutta verità, signor Presidente…
PRESIDENTE – Ma quanto ha preso in concreto BLASCO, soltanto di suo?
IMPUTATO VALERIO – Aspetti, signor Presidente, perché io poi non stavo dietro a tutte le questioni, perché facevo pure altro, non è che stavo attaccato alla questione Frontera, Rizzo e SILIPO. Avevo tante altre cose da fare.
PRESIDENTE – Va bene. Comunque BLASCO prende la sua parte?
IMPUTATO VALERIO – Ho realizzato, signor Presidente, che i soldi che ha preso BLASCO, per questo faceva gli assegni farlocchi, ce li siamo giocati nella falsa fatturazione. Noi li abbiamo reimmessi nella falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Frontera e SILIPO, invece, hanno preso che cosa, una cessione di credito? Cosa hanno avuto?
IMPUTATO VALERIO – In tutta verità non mi ricordo tutti i passaggi, signor Presidente.
PRESIDENTE – Va bene, d'accordo, se non si ricorda non c'è problema. Questa cosa, che risulta da questo capo d'imputazione, quindi il ruolo di Caselli Massimo, a lei risulta che BLASCO abbia imposto a Rizzo di cedere una parte dell'appalto a Caselli Massimo….
IMPUTATO VALERIO – Per una palazzina o che cosa sia, sì, questo sì, perché poi Rizzo era diventato nostro… come dire, sottomesso. Poi quello che passava doveva dare, quello che sapevamo, perché poi il Rizzo non è che ci diceva… poi ha capito e non ci diceva tutta la verità.
PRESIDENTE – E Caselli Massimo sapeva che quel subappalto, quella cessione di lavori, gli era stato procurato da BLASCO grazie… dica lei grazie a cosa?
IMPUTATO VALERIO – Grazie al fatto che BLASCO… alla simpatia, tra virgolette, che si era creata BLASCO con Rizzo, cioè questo è un nostro… quindi è sotto di noi ed i lavori che ha lui ce li passa a noi. Tant'è che c'era una lottizzazione in via (Budelleu) pure da fare.
PRESIDENTE – E li ha fatti poi questi lavori Caselli?
IMPUTATO VALERIO – Ce n'erano, Presidente.
PRESIDENTE – Li ha fatti questi lavori? Ce n'erano, ma li ha fatti questi lavori Caselli?
IMPUTATO VALERIO – Io non so tutto quello che è andato in porto, signor Presidente. Il BLASCO poi…
PRESIDENTE – La sua conoscenza fin dove arriva, di questo episodio?
IMPUTATO VALERIO – Di questo episodio fino al fatto che io ho carpito che c'era un'attività lì, in zona ospedale, quando il Rizzo poi mi diede l'appuntamento per farmi fare il pagamento di Petrignano. Noi al Rizzo gli avevamo fatto fare… si ricorda che ho parlato anche di un incendio e di una società che ci ha dato, più 10 mila euro?
PRESIDENTE – Sì.

*IMPUTATO VALERIO – **Quindi il Rizzo oramai era già sotto le nostre direttive.***
PRESIDENTE – Va bene. Senta, questa è proprio una conoscenza che interessa il Tribunale: lei ha citato Rotondo Gino, che era, ha detto, cognato di?
IMPUTATO VALERIO – Di Rotondo.
PRESIDENTE – Di Rotondo Salvatore. E questo è un soggetto inserito nelle dinamiche associative di cui lei parla?
IMPUTATO VALERIO – Questo è un soggetto di famiglia antica di 'ndranghetistico, tant'è che lui ha sparato al Lombardo.
PRESIDENTE – Quindi lei conferma che lui è quello che ha sparato al Lombardo?
IMPUTATO VALERIO – In questo senso, sì. Cioè, io non l'ho visto sparare al Lombardo.
PRESIDENTE – Lei ovviamente non c'era, va bene. Un attimo solo, che il collega ha delle domande. Allora, intanto in questa vicenda il ruolo di Baachaoui Kurima; se ne ha già parlato, lo ripeta se l'ha detto.
IMPUTATO VALERIO – È la coordinatrice di tutti i pagamenti. Era a conoscenza del fatto che noi a SILIPO facevamo gli assegni farlocchi, era lei che teneva i blocchetti degli assegni farlocchi, era lei che teneva la contabilità. Karima non è che poi faceva... veniva e faceva imposizioni con noi, però era la persona che gestiva tutta la nostra operatività. E quando c'era da aizzare, la sua parola la diceva e BLASCO... quando aizzava BLASCO, BLASCO diventava una belva, soprattutto se qualcuno mancava di rispetto a lei, guai.
PRESIDENTE – Ultima domanda: le testimonianze di Rotondo e di Rizzo, in questo dibattimento, lei le ha ascoltate?
IMPUTATO VALERIO – Non tutte, ma sapevo già che cosa venivano a dire, signor Presidente. Io so che cosa vengono a riferire.
PRESIDENTE – Quindi lei riferisce che Rotondo e Rizzo sono persone? Spieghi bene, perché Rotondo ha negato di avere subito minacce.
IMPUTATO VALERIO – Ma non hanno avuto rispetto della Corte, signor Presidente, sono venuti qua a raccontarvi delle storie e farvi perdere tempo prezioso a voi.
PRESIDENTE – Hanno avuto o non hanno avuto rispetto per la Corte?
IMPUTATO VALERIO – Non hanno avuto, per la Corte e non hanno avuto rispetto nemmeno del vostro tempo, che è tempo prezioso che avreste potuto dedicare ad altro. E vengono a raccontarvi un sacco di frottole.
PRESIDENTE – Il processo si fa anche per sentire i testi, anche per sentire i testi che eventualmente non dicono la verità. Va bene, d'accordo. Prego, Pubblico Ministero.

VALERIO ha altresì fornito informazioni su Caselli Massimo, definendolo come imprenditore reggiano molto abbiente e molto amico di BAACHAOUI Moncef. Egli, a dire del collaboratore, partecipava attivamente alla vita della cosca, collaborando con molti sodali, tra cui BOLOGNINO a cui portava i prodotti per la pulizia dei suoi locali. Caselli, inoltre, partecipava attivamente al giro di falsa fatturazione, collaborando soprattutto con lui, BOLOGNINO, BLASCO e BAAHAOUI. Caselli, secondo il collaboratore, era pienamente consapevole del fatto che si rapportava con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta; andava spesso a cena con loro presso il locale Sali&Tabacchi, facendo sfoggio del fatto di essere in compagnia di costoro, tanto da suscitare il disagio dello stesso VALERIO che comprendeva che per un soggetto come Caselli appartenente alla "Reggio bene" poteva essere sconveniente

farsi vedere in compagnia di soggetti mafiosi. Caselli invece non mostrava il minimo imbarazzo, facendone anzi motivo di vanto. Ha infine affermato che Caselli, quando ha deposto in udienza, ha mentito.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, riprendiamo dal capo 52. Segnalo che il 52 è un capo d'imputazione su cui il mio ufficio si era impegnato, a seguito dell'escussione in particolare di Caselli Massimo, a fare una riqualificazione, una ridescrizione del primo capoverso, ritenendo che vi fosse conferma, dal complesso delle evidenze del secondo capoverso, si riteneva che, in base a quello che era venuto fuori in quei giorni, fosse necessario riprecisare il capo d'imputazione. Ciò non è avvenuto, perché poi, ma Valerio l'ha già spiegato, ma possiamo fargliela come domanda, cioè che tipo di rapporto c'era tra voi, tra lei e gli altri del sodalizio, e Caselli Massimo?

PRESIDENTE – Caselli che noi abbiamo sentito.

IMPUTATO VALERIO – Di assoluta partecipazione. A Bolognino gli va a portare i prodotti; con Valerio, BLASCO e SERGIO fa le false fatturazioni; è un personaggio della Reggio bene, molto introdotto nel campo immobiliare e non solo. È un personaggio portato da Baachaoun e Dodi, perché è un amico molto stretto di Dodi, quindi partecipa diciamo nella rotazione della falsa fatturazione.

DIFESA, AVV. PISANELLO Se può specificare quale Bolognino e che prodotti?

PRESIDENTE – Sì. Lei ha detto che a Bolognino portava i prodotti, cosa vuol dire?

IMPUTATO VALERIO – I prodotti, sì, sì, ma l'ha confermato anche lui in aula, non è che sto dicendo delle eresie. Bolognino, al bar, a Dodonut portava i prodotti.

PRESIDENTE – Ma che tipo di prodotti?

IMPUTATO VALERIO – Fatture. Tra le altre cose, fatture. Comunque prodotti, fa il rappresentante di prodotti di pulizie, detersivi e robe varie, tra le altre cose fa pure questo.

PRESIDENTE – Perché questi prodotti di pulizie e detersivi erano utilizzati nei locali? A cosa servivano a Bolognino?

IMPUTATO VALERIO - Certo, signor Presidente. Lui lavora con più e più attività, quindi quelle che sono a mia conoscenza sono queste, ma ce ne sono altre. È una persona molto abbiente e bene inserita nel sistema. Poi lui è reggiano, figlio di Caselli, è un grosso imprenditore di Reggio Emilia. Ha agenzie immobiliari pure. Caselli è una persona molto...

PRESIDENTE – Questa persona che sta lei descrivendo è una persona che partecipava alle attività, ai traffici? Spieghi meglio.

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì Assolutamente sì, signor Presidente.

PRESIDENTE – Cioè, operava con personaggi dell'associazione di cui lei parla.

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente, signor Presidente. Certo.

PRESIDENTE – Ed in particolare con chi si rapportava? Ha parlato di Bolognino, e poi?

IMPUTATO VALERIO – Con BLASCO, con Dodi, Valerio. Tant'è che siamo andati pure alla Sala Tabacchi a cena con loro, quindi ci fece conoscere anche delle altre persone, tale Giannetta, adesso non mi ricordo come si chiamava. Abbiamo fatto i compleanni di Dodi tutti lì a Sala Tabacchi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma questo Caselli, e chi era presente a questi appuntamenti, aveva noto il fatto che foste 'ndranghetisti, oppure passava inosservato, eravate degli imprenditori?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente no. Il Sala Tabacchi è una discoteca. Lei magari non la conosce, signor Pubblico Ministero, ma chi è di Reggio conosce il Sala Tabacchi che cos'è e chi ci va. Ci va la Reggio bene, ci vanno persone... alla Habanero pure, che è un altro locale sempre di quel gruppo lì. E credo che lui ne fa parte poi, di quel gruppo lì, ma questa è una mia intuizione, una mia deduzione.

PRESIDENTE – Però il Pubblico Ministero le ha chiesto se questo Caselli sapeva che questi soggetti, che voi foste 'ndranghetisti?

IMPUTATO VALERIO – Stavo arrivando lì. Quella sera della cena mi sentii io in imbarazzo a stare lì con loro, perché la gente che passava ci conosceva, chi salutava, chi si fermava. Io stesso mi misi in imbarazzo, per la posizione che loro ricoprivano, perché non volevo metterli in evidenza, volevo che rimanessero un pochettino riservati, invece loro ne facevano sfoggio, di chi eravamo noi. Quindi, più chiaro di così.

PRESIDENTE – Sì, ma come ne facevano sfoggio, cosa dicevano?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, il Sale Tabacchi è una discoteca. Noi eravamo su un tavolo, messo come piedestallo, perché lì c'è un angolino che è proprio davanti alla pista di ballo. Eravamo davanti, penso che c'è un gradino ed eravamo come su un piedistallo, davanti a tutta la discoteca, a noi ci vedevano, passavano le persone, ci salutavano, vedevano loro, con chi eravamo. Più chiaro e più evidente di questo.

PRESIDENTE Quindi erano manifestazioni di rispetto?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente. Certo, di rispetto e di stima, di consacrazione di quelli che erano loro e di quelli che eravamo noi, in quel contesto.

PRESIDENTE – Vi vantavate, in quel contesto, alla presenza di Caselli, di imprese criminali, di fatti?

IMPUTATO VALERIO – Prego?

PRESIDENTE – Vi vantavate o comunque parlavate di attività poco lecite, poco pulite?

IMPUTATO VALERIO – La falsa fatturazione la facevamo con Caselli, signor Presidente.

PRESIDENTE – Va bene. E di altri fatti parlavate con questo soggetto?

IMPUTATO VALERIO – Non è che a Caselli ho raccontato che ho ammazzato questo e ho ammazzato quello, questo non glielo racconto, però di quello che si commerciava con lui, si parlava eccome. La falsa fatturazione la facevamo con lui, di questo si parlava. Di attività altre e di quelle si parlava, certo

PRESIDENTE – Di bancarotte, truffe, di queste cose se ne parlava?

IMPUTATO VALERIO – Di queste cose qua, di affari ce n'erano tantissimi e se ne parlava.

PRESIDENTE – Di affari illeciti, insomma?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Perché poi, per andare a ballare, non ci vado a ballare con loro. Io non sono entrato in pista per ballare, io sono andato lì per tutt'altra cosa, per loro.

PRESIDENTE – Per parlare?

IMPUTATO VALERIO – Per parlare con Caselli, con tale Gianneto lì, Dodi ed altri che adesso neanche me li ricordo più.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ricorda la testimonianza di Caselli? Lei c'era, quando venne Caselli a fare la testimonianza?

IMPUTATO VALERIO – Più o meno, ma tanto sapevo già che negava tutto. Che doveva stare attento a quello che diceva! Quello è uno che sa parlare pure, è una persona che...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho capito l'inizio, ha detto già che?

PRESIDENTE – Che non lo stava neanche a sentire, perché sapeva già che non avrebbe detto le cose vere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi anche lui ha mentito, quando è venuto qui?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì

14.6. I testimoni a difesa
All'udienza del 7.9.2017 sono stati sentiti i testimoni a difesa di FRONTERA Alfonso:
1) Rossi Domenico
2) Masciari Salvatore
3 De Luca Gerardo
Nella sostanza essi hanno riferito di avere lavorato per Rotondo con la loro impresa (rispettivamente di lattoneria, intonaco e ferro) nei cantieri per cui è processo. A seguito dei problemi insorti per il pagamento, vennero organizzate alcune riunioni per risolvere il problema, alle quali partecipò anche il FRONTERA, fabbro del cantiere. In nessuna riunione assistettero a minacce da parte di nessuno, tantomeno di FRONTERA, ai danni di Rotondo o di Rizzo.
I testimoni Rossi e Masciari hanno precisato di non essere stati pagati, tanto che il primo fu costretto ad agire un giudizio per le sue spettanze, ancora non soddisfatte. Da quanto a conoscenza del Rossi nemmeno Frontera venne pagato.
Il Masciari, dal canto suo, è a conoscenza della cessione di credito da Rotondo a BLASCO.

14.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Alla luce delle indicate prove deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di estorsione aggravata loro contestato.
Dal racconto offerto dalle persone offese e dalle intercettazioni riferite in aula dal Maresciallo Veroni, oltre che da quelle indicate nell'elenco sopra indicato, ascoltate e mai contestate nel loro contenuto da nessuna delle difese, è possibile, innanzitutto, ricostruire gli accadimenti.

Rotondo Salvatore e Rizzo Pasquale sono due imprenditori edili, originari di Cutro.
Rizzo, nella sua qualità di committente, aveva stipulato con Rotondo, in veste di appaltatore, un contratto per la realizzazione di alcune villette in provincia di Parma. L'accordo prevedeva la consegna delle costruzioni al committente "chiavi in mano" per il corrispettivo di circa 1.300.000 euro. All'appaltatore Rotondo era rimessa l'individuazione delle ditte subappaltatrici ed era onerata di pagare i loro i compensi).
Rotondo aveva così affidato parte dei lavori ad alcuni imprenditori appartenenti al sodalizio: SILIPO Antonio, per gli scavi, BLASCO Gaetano, e FRONTERA Alfonso, il fabbro. Durante il corso dei lavori, non essendo più in grado di onorare i pagamenti, Rotondo era stato vittima di intimidazioni volte ad ottenere il pagamento di quei subappaltatori con priorità rispetto agli altri, costretti ad adire le vie legali. La forza criminale di questi soggetti che spendevano, più o meno espressamente, il nome del sodalizio era tale che anche il committente, Rizzo Pasquale, aveva pagato direttamente alcuni di loro.

Assolutamente significativa della condotta gravemente intimidatoria è l'intercettazione, ascoltata direttamente dal Collegio, e contestata nel corso dell'esame dal P.M. al Rotondo, durante la quale SILIPO cercava di costringere quest'ultimo a *"fargli firmare la carta"*, ossia cedergli il credito dallo stesso vantato nei confronti del committente: *P. M. – Rotondo: "E no, li devo guardare tutti, non posso guardare solo voi" rispetto ai creditori. SILIPO. "E dimmi una cosa: tu vuoi dire che i soldi miei se li devono dividere anche gli altri?", Lei: "Tonino, i soldi, che sono 47.000, io li devo dividere in percentuali come vengono alle persone, io li devo dividere in percentuale". SILIPO Antonio: "A chi?" Rotondo: "A quelli che c'erano tutti là: Rossi, Fruonzo, tu, quelli di Bonaccio. Insomma, quelli che c'erano, io li devo dividere in base alle percentuali". SILIPO: "Allora, io mi guardo il coso mio. Ma la carta me la vuoi firmare, sì o no, Turu?". Rotondo: "Tonino, io firmo la carta quando so che le cose vengono divise tutte uguali". SILIPO: "**Tu stai parlando con Tonino SILIPO**". Rotondo: "Tonino, ma poi io ho a che fare con tutti, perché per me hanno lavorato tutti ed è giusto che tutti vengano pagati, in percentuale un po' tutti, non uno sì e gli altri no". **SILIPO: "Turu, sopra i soldi miei non ci entra nessun altro". SILIPO ancora: "Turu, io non ho niente da perdere, lo sai". Rotondo: "Tonino, ma mi vuoi ammazzare? Vieni e spararmi, e non lo so"**. SILIPO. "Turu, a me come mi vedi sono, Io non ho niente da perdere". Rotondo: "**Tonino, ma mi stai dicendo che mi vuoi sparare? Vieni e sparami, Tonì". SILIPO: "Ci vediamo di persona, perché ci dobbiamo vedere di persona o no? Non è che in questa telefonata mi hai dato la sentenza**".*

Dopo aver effettuato questa telefonata, la cui grave carica intimidatoria emerge nella sua oggettività, SILIPO Antonio chiamava BLASCO Gaetano (prog. 9402 RIT 2369/12) dicendogli che Rotondo non voleva "firmare la carta", spiegandogli che sosteneva di non poter effettuare pagamenti preferenziali nei loro confronti. Quest'ultima telefonata assume un peso significativo in quanto capace di dimostrare di come, sino a questo momento, il fronte SILIPO-BLASCO fosse compatto: *"... **gli ho detto "... Gaetano sono io ..." gli ho detto "... la firma di Gaetano l'hai vista là sopra .. è inutile che chiami a Gaetano ..." gli ho detto " E Gaetano è Tonino SILIPO ..." gli ho detto " .. quindi problemi non ce ne è problemi .. hai capito? .. quindi che tu chiami a Gaetano .. ..inc***

BLASCO Gaetano rispondeva dicendo che avrebbe chiamato Rotondo per convincerlo a fare quello che lui e SILIPO avevano in animo di raggiungere ottenere l'immediato pagamento dei loro denari con preferenza rispetto agli altri creditori che, con le loro pretese avrebbero potuto azzerare le loro *A. **No ma ..inc .. sono pure io dai .. gli dico " ..Turu .. cacciamoceli dai piedi .. non ti preoccupare .. cominciamo a cacciare quelli più pesanti dai piedi che poi altri se ne parla .." gli dico .. hai capito? ..inc ..***

Ciò avvenne.

Ai pagamenti diretti di Rizzo si aggiunse, dunque, la cessione di credito in favore di BLASCO il quale si sarebbe dovuto occupare di fare da playmaster per tutti gli altri creditori, sperando di ottenere un compenso (10.000 euro) quale "corrispettivo" per la "mediazione".

A tale conclusione si giunse a seguito di alcune riunioni. Dalle telefonate del 20.3.2012 si comprende che aveva luogo una riunione. Il ritardo di Rotondo aveva provocato la reazione aggressiva di BLASCO.

A seguire si registrava un inasprimento dei rapporti tra SILIPO Antonio e BLASCO Gaetano determinato dal mancato invio, da parte di BLASCO, di un bonifico necessario a SILIPO per richiamare un assegno in garanzia. BLASCO, fino a che Rotondo non lo avesse pagato, non era in grado di versare l'assegno a SILIPO. Solo l'intervento di SARCONE Nicolino sarà capace di comporre il grave contrasto tra i due, in forza della sua autorevolezza criminale.

La ricostruzione ora effettuata trova un'importante conferma anche nelle parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, il quale ha riferito in merito al capo in questione descrivendone gli sviluppi sostanziali, in termini perfettamente aderenti alle prove acquisite, precisando altresì che le gravi minacce caratterizzarono anche le riunioni.
La sua attendibilità, apprezzabile già solo per il fatto di avere ammesso di non conoscere, nel dettaglio, tutti gli sviluppi della vicenda che però conosce negli snodi essenziali essendone stato messo a conoscenza dal BLASCO, avendo supportato quest'ultimo nel contrasto con SILIPO ed avendo partecipato alle riunioni, è poi consacrata dal contenuto delle conversazioni telefoniche, puntuali nel riscontare il suo racconto.

In definitiva, le intercettazioni captate e le dichiarazioni dei collaboratore di giustizia dimostrano come Rotondo sia stato costretto, nonostante la sua ferma volontà contraria, a cedere il credito da lui vantato nei confronti di Rizzo per effetto di gravi minacce espresse al suo indirizzo e dalle gravi pressioni fatte su di lui dagli imputati.
Sopra sono state riportate le oltremodo eloquenti parole del SILIPO ed il tono aggressivo usato dal BLASCO nei suoi confronti, forte della sua posizione e della sua forza criminale.
Va comunque evidenziato come le pressioni e la carica intimidatoria legata alle persone del BLASCO e del SILIPO era certamente percepibile dal Rotondo, che ben sapeva con chi si era messo in affari. Egli, infatti, è imprenditore di origini cutresi ed è pacifico che avesse avuto frequentazioni con il SILIPO con il quale andava "a prendere il caffè". Del resto è significativo che nella sua libertà di scegliere le imprese subappaltatrici ne abbia scelte proprio due appartenenti a due soggetti di spicco del sodalizio criminale.
In questo contesto, alle minacce espresse si era anche aggiunta l'intimidazione derivante dal condizionamento ambientale promanante dalla consapevolezza del Rotondo che i suoi creditori erano soggetti di spicco all'interno della consorteria di stampo mafioso. Le minacce espresse, la paura e l'assoggettamento alla forza di intimidazione promanante dal gruppo di cui BLASCO e SILIPO facevano parte non hanno dato scelta al Rotondo: egli doveva cedere alle richieste dei suoi estorsori.
In questo senso si coglie la gravità della minaccia: sebbene il Rotondo fosse fermamente contrario ad un pagamento preferenziale, egli ha dovuto cedere alle pressioni del SILIPO e del BLASCO in quanto completamente assoggettato alla forza di intimidazione derivante dalle minacce espresse e dalla loro appartenenza al gruppo, concretizzando quella forza di prevaricazione che ha annientato la sua volontà costringendolo a subire il volere degli autori della condotta illecita.
Prova ulteriore di quanto sinora argomentato è rappresentata anche dalla testimonianza palesemente falsa e reticente resa in dibattimento dal Rotondo che, nonostante l'oggettivo contenuto delle conversazioni telefoniche, talvolta contestategli, ha assunto una posizione irremovibile nel negare di avere subito minacce. La lettura dei verbali di udienza rende

immediatamente percepibile come egli, di fronte all'alternativa tra subire un processo penale per falsa testimonianza o mentire nel rispetto-timore dei suoi estorsori, ha preferito, quasi a mo' di sfida, mentire. Le parole del collaboratore di giustizia ne sono una mera conferma.
Tutto ciò contribuisce a dimostrare, insomma, la esorbitante carica intimidatoria esercitata dal BLASCO e dal SILIPO sul Rotondo che, ancora a distanza di anni, si trova in una condizione di assoggettamento rispetto ai membri del sodalizio. Ne deriva, ovviamente, che a parte i dati neutri ed oggettivi (come quelli relativi ai rapporti contrattuali) la sua deposizione è inutilizzabile in chiave difensiva, siccome palesemente falsa.

Le considerazioni svolte sono replicabili anche con riferimento alla figura del Rizzo. Egli, infatti, non solo si trovò costretto a pagare direttamente i subappaltatori legati al gruppo pur non avendone questi titolo, ma si trovò costretto a proporre al BLASCO di subentrare in un affare relativo alla costruzione di una palazzina vicino all'ospedale di Parma e nella quale il BLASCO voleva coinvolgere un amico, poi scopertosi essere Caselli Massimo, al quale teneva particolarmente.
Anche in questo caso, l'ostinazione del Rizzo nel negare qualsiasi tipo di minaccia al suo indirizzo o a quello di Rotondo, nonchè l'incapacità di spiegare razionalmente pagamenti altrimenti da lui non dovuti, rendono manifesta la falsità o, quantomeno, la reticenza della sua deposizione, nell'evidente finalità di evitare possibili ritorsioni da parte del gruppo.
Di fronte a queste prove, le apparentemente rassicuranti deposizioni dei testi a difesa perdono la loro efficacia, risultando:
a) neutre rispetto alle minacce espresse telefonicamente alle vittime, delle quali non potevano essere a conoscenza;
b) neutre rispetto alle minacce avvenute alle riunioni, atteso che la intimidazione dichiarata dal collaboratore deve essere valutata anche nel complesso di un condizionamento ambientale;
c) neutre rispetto al mancato pagamento di FRONTERA di cui non hanno saputo dire alcunchè di preciso, fermo restando che rispetto alla cessione del credito estorta al Rotondo anche nell'interesse del FRONTERA, la successiva effettiva distribuzione dei denari da parte del coimputato sarebbe giuridicamente irrilevante;
c) negative rispetto alla tesi difensiva, posto che essi, nell'affermare di non avere ricevuto i pagamenti, confermano che altri, *id est* gli imputati, hanno ricevuto pagamenti preferenziali;

Va dunque affermata la penale responsabilità degli imputati per il resto di estorsione loro contestato.
Sui singoli ruoli, *nulla quaestio* con riferimento al BLASCO: egli si è fatto carico di gestire i rapporti con Rotondo e con Rizzo, anche a nome degli altri creditori sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere Rotondo a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO che, in qualità di appartenenti al sodalizio, dovevano essere con priorità rispetto agli altri. Per la sua mediazione aveva anche sperato di ottenere un indebito guadagno di 10.000 euro.
Quanto a BAACHAOUI Karima, ancora una volta emerge dalle prove come essa, nella sua duplice veste di amante e di segretaria del BLASCO è la depositaria delle confidenze relative ai traffici illeciti di costui ed alla quale si rivolge per portarli a compimento. Anche in questa

vicenda le intercettazioni riportate dimostrano come BLASCO la tenga costantemente aggiornata degli sviluppi della vicenda, ai quali la donna partecipa in prima persona, non solo come ideatrice, ma anche quale soggetto che direttamente si avvantaggia dei traffici illeciti. Eloquente la telefonata in cui BLASCO le dice di avere saputo che Rizzo sta lavorando in due cantieri e che quindi ha la disponibilità del denaro, a loro invece negata, e che sta facendo la bella vita con i loro soldi. L'uso del plurale è emblematico. Ancora. Karima ha partecipato alla riunione nel capannone di Blasco; a Karima BLASCO ha affidato le attività necessarie per i pagamenti e gli incassi dei denari nella vicenda riguardante i rapporti tra lui e SILIPO ed è a lei che, alla fine, è stato affidato il compito di calcolare quanto era stato pagato fino a quel momento a SILIPO, prima di chiudere definitivamente la vicenda dopo l'intervento di SARCONE.
In altri termini, Karima, ancora una volta si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della caratura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO e delle quali lei stessa, legata da un rapporto sentimentale con quello, si avvantaggiava.
In definitiva, Karima, anche in questa vicenda ha fornito un pieno, consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Quanto a FRONTERA, le intercettazioni telefoniche riportate, le parole del collaboratore e quelle delle persone offese nella parte in cui riferiscono, oggettivamente, in merito alla riunioni, dimostrano come egli fosse uno dei soggetti maggiormente attivi per ottenere il pagamento delle sue spettanze. Egli, a differenza degli altri creditori, parla con BLASCO dimostrando una strategia comune per ottenere il suo pagamento prima degli altri. Egli partecipa attivamente alle riunioni e riesce, per parola del collaboratore, ad ottenere un pagamento preferenziale. La forza delle dichiarazioni di costui, siccome riscontrata dalle altre prove oggettive acquisite (in specie la telefonata intercettata tra BLASCO e FRONTERA) elimina ogni dubbio che si volesse insinuare, come visto, con le generiche prove a discarico. FRONTERA, in altri termini ha partecipato attivamente alla attività estorsiva attuando insieme a BLASCO e SILIPO, una strategia illecita comune, di cui egli si è avvantaggiato in prima persona, ben consapevole del peso criminale dei due correi.

Quanto a VALERIO Antonio, egli ha ammesso - al di là di qualsiasi intento autocalunniatorio siccome escluso dalle prove assunte - di avere partecipato alle riunioni e di avere così contribuito, al di fuori di qualsiasi titolo, alla attività estorsiva. In realtà, il suo interesse derivava dalla possibilità di reinvestire i denari estorti nella attività di falsa fatturazione insieme a BLASCO. Per questo, del resto, appoggiò BLASCO anche nella lite con Antonio SILIPO.

Diversamente, quanto a SERGIO Eugenio, le prove non hanno messo in luce un reale ed effettivo contributo causale all'azione estorsiva, se non un generico coinvolgimento di costui

nel corso di una telefonata e, forse (nemmeno VALERIO ne è certo) in occasione delle riunioni. Il suo intervento nella vicenda non ha certamente avuto alcuna efficienza causale all'esito estorsivo.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, FRONTERA Alfonso, VALERIO Antonio per il reato di estorsione loro contestato, dovendosi invece mandare assolto dallo stesso SERGIO Eugenio per non avere commesso il fatto.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione intimidatoria condotta da più persone contemporaneamente presenti nonché da soggetti facenti parte del sodalizio. L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
La grave carica intimidatoria sottesa alla condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente appartenente agli esponenti di associazioni mafiose. in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo come per altro qui apprezzabile compiutamente in ragione anche del condizionamento ambientale patito dalla vittima.
Va peraltro considerato che nella vicenda è dato evincere anche la declinazione soggettiva dell'aggravante *de qua* attese che in essa è dato riscontrare come il sodalizio, grazie alla attività imprenditoriale, realmente svolta, dei singoli imputati, qui rappresentati da SILIPO BLASCO, FRONTERA e VALERIO, è riuscito a penetrare nella realtà economica locale e ad imporsi in essa grazie al metodo mafioso utilizzato per prevaricare sulle legittime pretese degli altri imprenditori non mafiosi che di tale forza non disponevano, in quanto rispettosi delle regole del vivere civile e di quelle del mercato.

Infine.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di Rizzo Pasquale e Rotondo Salvatore Palmo.
Analoga decisione ritiene il Tribunale di dovere adottare in merito alla testimonianza di Caselli massimo apprezzabile per la sua reticenza anche alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia.

Inoltre, alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a Caselli Massimo, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte del predetto Caselli Massimo.

15. CAPO 95

Estorsione in danno di Dall'Argine Marcello

La descrizione dei fatti all'interno dei quali sarebbe maturata l'estorsione oggetto del capo di imputazione in esame è stata effettuata, innanzitutto, dal Maggiore Nasponi che all'udienza del 29.6.2016 ha fornito un primo quadro di sintesi della vicenda.

Il 5 agosto 2012 presso un cantiere edile situato in viale Monte Grappa a Sant'Ilario d'Enza si era sviluppato un incendio che aveva coinvolto il tetto di alcune villette. Si tratterebbe, ha detto il teste, dell'epilogo di una serie di trattative intercorse tra il SILIPO Antonio e il committente di quest'opera edilizia, Dall'Argine Marcello

Marcello Dall'Argine, giovane imprenditore, aveva commissionato a una ditta lucana, il cui amministratore delegato era Antonio De Leonardis, la costruzione di queste villette. L'impresa appaltante aveva successivamente dato in subappalto alcuni lavori (ponteggi, serramenti, etc) a piccoli imprenditori calabresi del luogo, tra i quali SILIPO Antonio.

Questo gruppo di subappaltatori terminava in anticipo i lavori e pretendeva il pagamento anticipato per le opere svolte ma, sia Dall'Argine che De Leonardis rifiutavano la richiesta, mostrando la necessità di attendere gli stati d'avanzamento dei lavori ed incamerare la liquidità necessaria per il pagamento. Questo rifiuto non era tuttavia stato gradito dai subappaltatori e SILIPO Antonio si era fatto portavoce della problematica direttamente con l'appaltatore, il Dall'Argine e, successivamente, con De Leonardis e con un collaboratore di quest'ultimo.

Secondo il teste, SILIPO, nei suoi contatti, facendo riferimento alla loro potenzialità offensiva, alla loro capacità di ottenere comunque il pagamento, minacciava di bloccare il cantiere ottenendo, in risposta, la massima riverenza da parte del committente Dall'Argine Marcello, che temeva che questi piccoli imprenditori potessero bloccargli il cantiere e, quindi, rallentassero ulteriormente la realizzazione delle opere. Nella conversazione registrata al prog. 14322 RIT 353/11, il SILIPO minacciava Dall'Argine di chiudere il cantiere se lui e gli altri subappaltatori da lui rappresentati non fossero stati immediatamente pagati. Fra l'altro, ha spiegato il teste, era lo stesso SILIPO a indicare Dall'Argine chi doveva essere pagato per primo, bypassando qualsiasi forma di interferenza da parte dell'impresa lucana. La tempistica imposta dal SILIPO era immediata, il problema doveva essere risolto subito, addirittura nella stessa mattinata. Queste sono, ha precisato il teste, le prime conversazioni con Dall'Argine. La minaccia era sempre la stessa: quella di bloccare il cantiere. Dall'Argine, ha proseguito il teste, non dimostrava un atteggiamento di opposizione nei confronti del SILIPO, ma cercava solamente di rappresentargli che era l'impresa che aveva avuto la commissione a dovere risolvere la situazione e che, quindi, era in difficoltà a scavalcarla. Dall'Argine, però, non chiudeva inizialmente le speranze alle richieste del SILIPO. In un passaggio lo stesso Dall'Argine indicava che, comunque, si sarebbe risolto tutto (prog. 10043 RIT 353/11. *"La conversazione nasce dal fatto che un imprenditore, sempre calabrese, non aveva ancora ricevuto il pagamento, nessuna forma di pagamento nei precedenti stati di avanzamento da parte della ditta lucana. Quest'imprenditore si chiama Ponzetta, Ponzetta Riccardo. E questo Ponzetta Riccardo si va a lamentare direttamente dal Dall'Argine. Si va a lamentare perché nei precedenti stati di avanzamento gli altri piccoli imprenditori, che avevano fornito le varie prestazioni d'opera, avevano ricevuto degli anticipi, lui invece è rimasto fuori, lamentando il fatto che il SILIPO Antonio avesse gestito la trattativa su chi dovesse essere pagato oppure*

no. E quindi Dall'Argine è infastidito dal fatto di aver ricevuto questa richiesta e si rivolge al SILIPO per cercare di risolverla." e nell'occasione gli dice che si risolverà tutto (riferendosi ai pagamenti).

All'udienza del 30.9.16 è stato escusso il Maresciallo Veroni Emilio, che ha riferito in merito ai fatti oggetto della contestazione in esame, in quanto incaricato, in fase investigativa, del compito di coordinare e collegare le risultanze delle indagini e delle intercettazioni svolte da tre differenti reparti investigativi: il nucleo operativo di Fiorenzuola, la stazione dei carabinieri di Neviano degli Arduini e il reparto operativo di Modena.
Analizzando le risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte dai tre diversi reparti, erano emersi coinvolgimenti di elementi apicali del gruppo criminale - anche estranei alla provincia di Reggio Emilia, come LAMANNA Francesco di Cremona - e, comunque, di un numero piuttosto elevato di appartenenti al sodalizio criminale.
Nel gennaio del 2012 erano iniziati i lavori all'interno del cantiere. La Vesta S.r.l., la società di Dall'Argine Marcello, aveva commissionato la costruzione di alcune villette a una società, la Impredil S.r.l. e, nel contratto tra queste due società, vi era l'indicazione che era a carico della IMPREDIL S.r.l. individuare le imprese artigiane alle quali eventualmente subappaltare le opere o parte di esse.
De Leonardis Antonio, imprenditore lucano, responsabile del cantiere per conto della IMPREDIL S.r.l., individuava personalmente queste società, questo gruppo di piccoli artigiani ai quali affidare l'incarico dell'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere. Queste ditte erano: per quanto riguardava gli inerti, la ditta di SILIPO Antonio; per quanto riguardava la carpenteria, la ditta di SESTITO Salvatore, che poi avrebbe coinvolto BLASCO Gaetano; per quanto riguardava il conferimento della ghiaia e degli altri materiali, MUTO Antonio di Gualtieri.
Gli accordi prevedevano, per le società che avevano ricevuto in subappalto le opere, il pagamento a ogni stato avanzamento lavori. A giugno 2012, motivandolo col fatto di aver già completato le opere senza attendere lo stato di avanzamento lavori, le imprese subappaltatici avevano iniziato a pretendere i pagamenti a loro spettanti.
Fu così che Dall'Argine Marcello, responsabile della Vesta S.r.l., si fece carico, in prima persona, di liquidare queste società.
Questo è ciò che emerge, ha spiegato il teste, dalle dichiarazioni rese dal De Leonardis Antonio nel momento in cui aveva sporto denuncia dopo l'incendio divampato nel cantiere il 5 agosto del 2012.
A questo punto, intersecando le varie risultanze delle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti ricostruivano la dinamica dei rapporti che erano iniziati nel gennaio 2012 ed erano proseguiti nel tempo, in corso d'opera del cantiere.
Dalle indagini condotte dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda era emerso un contatto tra Esposito Rocchino, che era il responsabile del cantiere della società incaricata di eseguire i lavori, e MUTO Salvatore, il braccio destro di LAMANNA Francesco. Il contatto tra loro, l'intermediario, era stato SIGNIFREDI Paolo. Nel corso delle telefonate, Esposito Rocchino "*fa presente che il giorno seguente si dovrà trovare a Parma per firmare quel contratto che gli aveva procurato un intermediario di cui avevano già parlato, per cui chiede a MUTO Salvatore di aiutarlo a reperire delle ditte per la fornitura di mattoni e di ferro. A questo*

punto MUTO Salvatore gli dice di raggiungerlo a Cremona, con l'indicazione che gli avrebbe presentato le persone giuste.". Il giorno seguente, una volta firmato il contratto a Parma, Esposito chiedeva a MUTO indicazioni per raggiungerlo a Cremona, dove poi si incontrava alla presenza anche di LAMANNA Francesco con il quale decideva di effettuare un sopralluogo a Sant'Ilario d'Enza, sul cantiere, per rendersi conto dei lavori da fare. Contestualmente LAMANNA Francesco contattava il genero FLORO VITO Antonio e gli faceva comunicare, per il tramite di MUTO Salvatore, che si stavano recando in provincia di Reggio Emilia per vedere un lavoro, e che Lamanna aveva dato indicazioni affinché anche FLORO VITO si presentasse sul posto per rendersi conto delle opere da realizzare. In effetti, il 25 febbraio, ha spiegato il teste, veniva intercettata una conversazione che, secondo gli inquirenti, sarebbe emblematica di come si muoveva l'organizzazione criminale, perché veniva deciso come dovevano essere approntati e come dovevano essere realizzati i preventivi per poter effettuare i lavori di carpenteria nel cantiere di Sant'Ilario d'Enza. Ed era proprio MUTO, dice il teste, ad indicare nel dettaglio a FLORO VITO come compilare i prezzi da applicare e quant'altro necessario. MUTO Salvatore si sentiva nuovamente con Esposito Rocchino, al quale diceva che per qualsiasi questione di carattere tecnico riguardante il cantiere poteva rivolgersi a Antonio il carpentiere, quindi a FLORO VITO Antonio, ma non doveva fare riferimento al fatto che erano stati loro, quindi lui e LAMANNA, a metterlo in contatto con quelli di Reggio, (FLORO VITO Antonio e SILIPO Antonio) e che per qualsiasi altra problematica connessa con il cantiere che non fosse proprio un aspetto prettamente tecnico dovevano rivolgersi a loro, a MUTO e "*al mio amico che mi ha accompagnato*", sarebbe a dire Lamanna Francesco.

Tra gli artigiani che avevano ricevuto in subappalto le opere c'era anche SESTITO Salvatore, al quale era stato assegnato il lavoro di carpenteria. SESTITO Salvatore si rivolgeva a BLASCO Gaetano e lo invitava a presenziare a un incontro con il De Leonardis, con la ditta che stava eseguendo i lavori (prog. 8548 del 7 marzo del 2012, RIT 2931/11). BLASCO si rendeva disponibile all'incontro, che veniva riscontrato dalle conversazioni telefoniche n. 8554, 8557, 8559, 8560 e 8608 del 7 marzo del 2012, RIT 2931/11. Dopo questo quest'incontro tra BLASCO e De Leonardis, si erano susseguiti, nei giorni seguenti, alcune conversazioni per definire il passaggio dei progetti, per consentire la realizzazione di preventivi relativi alla copertura delle villette. L'8 marzo veniva registrato un contatto tra BLASCO e SILIPO, nel corso del quale il primo riferiva del contatto avuto con De Leonardis e si informava su di lui, chiedendo informazioni sul conto di questo soggetto. SILIPO (prog. 8743 dell'8 marzo 2012, RIT 2931/11) faceva presente che si trattava di un soggetto "buono", di cui gli avrebbe parlato meglio quando si sarebbero visti. Nonostante BLASCO sostenesse di averlo già visto, SILIPO diceva: *No, è la prima volta che viene qua. Poi ti spiego. Comunque a posto, ci vediamo domani*", in qualche modo accreditandolo.

Seguivano, come detto, una serie di conversazioni finalizzate allo scambio di progetti, di disegni di cantiere per il preventivo. Si giungeva quindi alla stipula di un contatto del 15 marzo del 2012 tra De Leonardis e BLASCO, in cui venivano affrontate le tempistiche e le modalità di pagamento. BLASCO si limitava a riferire (prog. 9322 del 15 marzo 2012, RIT 2369 del 2011) che i pagamenti dovevano avvenire a trenta e sessanta giorni, con la corresponsione anticipata di un assegno a garanzia dell'intero importo dei lavori. De Leonardis diceva a BLASCO che avrebbe trovato un'altra ditta (la Bianchini legnami) che gli

avrebbe fatto i lotti ad una cifra molto inferiore. BLASCO diceva che era impossibile e che vi era un imbroglio; i due si accordavano per vedersi.
Seguivano i contatti finalizzati ad effettuare i sopralluoghi sul cantiere, tutte attività connesse con l'esecuzione dei lavori che riguardavano il cantiere.

L'attività dei Carabinieri di Neviano degli Arduini documenta poi che a partire da giugno del 2012 iniziavano a registrarsi le telefonate minatorie di SILIPO, che si faceva portavoce delle lamentele comuni soprattutto nei confronti di Dall'Argine Marcello e anche di Esposito Rocchino. L'11 giugno del 2012 veniva registrata una conversazione telefonica tra SILIPO e De Leonardis, che poi gli passava Esposito Rocchino, il quale ammetteva di avere accumulato ritardi nei cantieri, e che non aveva la disponibilità per far fronte ai pagamenti; cercava insomma di temporeggiare. A questo punto SILIPO indirizzava la prima minaccia nei suoi confronti, minacciando di bloccargli il cantiere e lo svolgimento dei lavori; esprimeva, soprattutto, un giudizio fortemente negativo nei confronti dei soggetti lucani, De Leonardis e gli altri, che stavano cercando di non far fronte alle loro richieste. *Le minacce che SILIPO proferisce sono testualmente: "Niente, Marcello" – Marcello sarebbe Dall'Argine Marcello – "mi sembra che con questi ragazzi di Taneto... mi sembra che abbiamo dei problemi, perché si stanno rivolgendo tutti a me, si stanno rivolgendo le persone che hanno fatto il lavoro. Adesso.. adesso, Marcello, qui c'è un problema. Metti il caso vengono tutti da me, io devo venire qua e ti dico: Blocchiamo il cantiere, perché, se si comportano così, io non so cosa fare".*

Dall'Argine, ha riferito il teste, si preoccupava di questa minaccia e chiedeva a SILIPO di fargli avere al più presto nel dettaglio tutte le posizioni dei vari piccoli artigiani impegnati sul cantiere che stavano rivendicando i loro pagamenti, così da cercare di far fronte alle richieste. Nella conversazione erano indicati proprio gli importi che ciascuno di essi riteneva di vantare nei confronti dell'impresa committente: *"SESTITO Salvatore doveva bonificare 10.000 euro; MUTO, che ha portato la ghiaia quest'inverno, 2.200 euro; Folsetti Rosario, che ha portato il pomeggio, al primo maggio doveva avere 8.600 euro; a me una fattura mi è già scaduta di 4.162 euro, l'altra che mi scade a fine mese di 4.427; e poi tutto il resto che mi sta preparando la ragioniera"*. Nell'occasione SILIPO reiterava, di nuovo, le minacce di bloccare il cantiere: *"Allora io ti sto dicendo: siccome qui, se oggi io non li metto calmi... non li metto... qui domani mattina c'è il cantiere bloccato. Cioè, noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso, però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere, vogliamo... perché noi abbiamo delle scadenze, abbiamo. Marcello, io come... ti dico come mi hanno detto. Qui, Marcello, siamo arrivati nell'aldilà delle persone. Qui non si scherza, Marcello, eh. Qui non si scherza. Qui non si scherza. Capito quello che ti voglio dire? Meno male. Ma qui proprio non si scherza, Marcello. Cioè, questo te lo voglio dire"*.
Dall'Argine, ovviamente, cercava di giustificarsi, dicendo che aveva sempre fatto fronte agli accordi, addirittura diceva di aver consegnato una parte dei soldi a De Leonardis per dare degli acconti ai creditori. In realtà De Leonardis negava di aver ricevuto questi soldi. Si era quindi creato una sorta di scontro, di controversia. Ovviamente, SILIPO, in questa veste di portavoce per conto di tutti gli altri artigiani impiegati sul cantiere, continuava nelle proprie richieste con Dall'Argine, il quale gli proponeva di effettuare direttamente il prossimo

pagamento nei suoi confronti, bypassando la IMPREDIL, quindi di non consegnare i soldi alla ditta che stava eseguendo i lavori, ma consegnarli direttamente a lui per ripartirli tra i piccoli artigiani. SILIPO faceva presente che loro stavano ancora aspettando i soldi dello stato di avanzamento dei lavori precedente. Quindi non era soltanto una questione che riguradava il futuro, ma involge anche i pagamenti pregressi che ancora non erano stati effettuati: *"Allora forse non hai capito. Il problema, Marcello, è che questi qua erano già soldi che lui doveva già fare"*, riferendosi a De Leonardis, che non aveva ottemperato al pagamento, pur avendo ricevuto in precedenza lo stato di avanzamento lavori.
Si noti, dice il teste, che nell'arrogarsi questo ruolo di portavoce per ottenere i pagamenti, il SILIPO si rivolgeva direttamente a Dall'Argine, la ditta committente iniziale, e non all'appaltatore con cui aveva il rapporto commericale diretto. Infatti Dall'Argine diceva che una parte dei denari li aveva già pagati alla Impredil, con l'impegno che loro li avrebbero dovuti distribuire tra gli artigiani, cosa che in realtà non era stata fatta. Ha puntualizzato il teste che SILIPO teneva a sottolineare, affinchè Dall'Argine lo capisse chiaramente, che in quel momento lui non parlava solo a nome proprio, ma in rappresentanza di tutto il suo gruppo e che non può deludere i suoi paesani. *Dice testualmente: "Te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso... perché se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresentato tutto qua... non mi posso permettere il lusso..."*. Dall'Argine, a questo punto, afferrava il significato di queste parole e si impegnava a fare in modo di reperire i soldi. Cercava però di assicurarsi che SILIPO, da parte sua, si occupasse di tenere a freno tutti gli altri creditori, visto che si era fatto portavoce delle richieste comuni. SILIPO, ovviamente, nella sua insistenza per ottenere i pagamenti, diceva che la sua priorità assoluta era quella di recuperare i soldi per i propri compagni, per i propri paesani e garantiva che non ci sarebbero stati problemi, neanche con l'Impredil, perché ci avrebbe pesato lui a tutelare Dall'Argine da eventuali richieste provenienti da De Leonardis o dal gruppo dei lucani facenti capo alla società Impredil S.r.l..
Il teste ha proseguito dicendo che si erano poi susseguite delle conversazioni finalizzate a organizzare un incontro chiarificatore tra SILIPO, Dall'Argine e De Leonardis per capire i motivi di questi ritardi nei pagamenti ed in cui SILIPO che si faceva sempre più pressante nei confronti di Dall'Argine e pretendeva di ricevere il denaro al più presto. L'unica raccomandazione che Dall'Argine ripeteva sempre era che non venissero compiuti atti vandalici all'interno del cantiere. Infatti diceva: *"L'importante, Antonio, te l'ho già detto, è che non... Chi non fa casino prende i soldi. Se qualcuno fa casino nel mio cantiere, io non devo un cazzo a nessuno. A parte te. A parte te, che con te siamo amici. Con te i soldi non li perdi comunque, Antonio. Se nessuno fa casino piglia i soldi. Lo garantisce Dall'Argine Marcello. Dopodiché, Antò, quello che succede fuori sono cazzi suoi, a me non me ne frega niente"*. SILIPO, a questo punto, forniva le garanzie del caso a Dall'Argine, diceva che, se avesse ottemperato ai pagamenti, non ci sarebbero stati problemi, non ci sarebbero stati rischi di atti vandalici nei suoi confronti.

SILIPO, ha proseguito il teste, si relazionava poi con FLORO VITO, al quale chiedeva se avesse avuto modo di avere contatti diretti con De Leonardis. FLORO VITO rispondeva da parte sua di non averne avuti e che gli accordi erano rimasti quelli che avevano preso loro due. A questo punto SILIPO diceva che si sarebbe fatto carico di ricontattare De Leonardis

per fargli capire esattamente con chi aveva a che fare: "*Allora io ora lo chiamo. Ora, Antò, gli dico: Se tu pensi che sei venuto qui a Reggio Emilia a prendere in giro a noi, vedi che tu hai sbagliato indirizzo. Questo è il discorso che gli faccio. Secondo me, hai sbagliato indirizzo, perché avrai modo di conoscerci meglio. Si vede che tu... qualche persona non ti ha informato manco della potenza che siamo. Manco... Va bene, okay, allora io ho voluto semplicemente farti una telefonata e tu mi hai detto che non sei stato pagato. A che cosa vogliamo giocare? Qui c'è da pagare Tizio, Caio, Sempronio e via discorrendo. Allora, come facciamo? Noi oggi vogliamo una risposta. Per domani mattina dobbiamo avere i soldi sul conto, se no, Antò, manco... non ci venire per niente, che io mi prendo il cantiere*". In questa conversazione, ha evidenziato il teste, SILIPO manifestava a FLORO VITO l'intenzione di "mettere alle strette" De Leonardis e di fargli capire esattamente chi erano i suoi interlocutori e qual era la struttura con cui si stava andando a scontrare. Un aspetto importante, ribadisce il teste, è che SILIPO teneva a sottolineare con FLORO VITO che lui stava sempre parlando a nome di tutti quanti e chiedeva anche se si sarebbe dovuto mantenere un atteggiamento risoluto, perché lui voleva tutelare Dall'Argine da una possibile rivalsa da parte dei lucani, visto che Dall'Argine nei loro confronti si era sempre dimostrato accondiscendente e aveva cercato di assecondare le loro richieste. E infatti SILIPO riferiva, sempre a FLORO VITO: "*Comunque, ascoltami a me, io sto parlando per tutti. Allora, io come mi devo comportare qua? Mi deve comportare tosto? E ti sto dicendo, mi devo comportare tosto? Perché Marcello, ti devo dire la verità, avevo bloccato il bonifico che non abbiamo fatto a tempo, se no manco i 12.000 euro che gli avevo mandato gli arrivavano*". Quindi diceva che Dall'Argine aveva fatto in modo di fargli ricevere qualcosa, e quindi, si era dimostrato accondiscendente verso di loro e aveva cercato di adenre alle loro richieste. FLORO VITO rispondeva che avrebbero dovuto usare tutti i modi possibili pur di recuperare i loro soldi: "*Toni, ti stanno prendendo i soldi. E' normale che ci dobbiamo comportare duro. Che facciamo? Loro si mangiano... come ti devo dire? Alla fine può essere che scappato. E poi dove andiamo?*". Invece, per quanto riguarda la richiesta di tutela nei confronti di Dall'Argine, diceva che avrebbero dovuto semplicemente parlargli e spiegargli che, prima di dare i soldi all'Impredil o ad altri, doveva pagare loro: "*Toni, l'unica cosa, l'unica cosa, andiamo e parliamo con Marcello.. Allora, quanto gli devi dare tu? Ancora altri 30.000 euro? 40.000 euro? 25.000 euro? Quelli che gli devi dare, va bene. Ci auteliamo i nostri. E' quello che voglio fare io. Tu quanto devi prendere, Toniro? 10.000 euro? Io ne prendo altri 10, e sono 20. Ti facendo un'ipotesi. Io ti sto... io sto facendo un'ipotesi. Poi, chi deve prendere di più o di meno, questa è una cosa che giustamente la sai pure tu. Cos'è che facciamo per accontentare tu? Ci cacciamo 1.000 euro l'uno e accontentiamo pure gli altri, va bene? Quando gli farà l'altro pagamento, ci cacciamo gli altri 7, 8, 10.000 euro, quelli che restiamo, diciamo, che ci devono mancare a noi". L'idea è: dobbiamo parlare con Dall'Argine e fargli capire che, prima di effettuare altri pagamenti a IMPREDIL o a chicchessia, doveva pagare loro.*"

SILIPO, parlando con FLORO VITO, faceva presente che SESTITO era uno di quelli che aveva maggiore necessità di rientrare dei soldi, perché aveva degli assegni in scadenza, e quindi era uno di quelli in favore del quale dovevano essere più celeri possibili nel recuperare i soldi, per permettergli di fare fronte alle scadenze

All' udienza del 5.10.16 il Maresciallo Veroni Emilio ha completato la ricostruzione iniziata nel corso dell'udienza precedente spiegando il ruolo che avrebbero avuto in essa BOLOGNINO Michele e BLASCO Gaetano (sebbene non imputati per questo capo di imputazione).
Contemporaneamente al raggiungimento dell'obiettivo da parte di SILIPO e degli altri soggetti, subentrava nell'attività di indagine relativa a questo capo d'imputazione, BOLOGNINO Michele che si inseriva nel lavoro, comunicando la sua intenzione a BLASCO Gaetano, in virtù di un rapporto privilegiato tra i due, che poi si sarebbe manifestato anche in altri episodi, come, ad esempio, quelli relativi al capo 53. E' importante sottolineare, ha riferito il teste, che BOLOGNINO Michele, nel momento in cui mostra il suo interesse verso il cantiere, riferiva a BLASCO che la sua intenzione era quella di andarsi a chiarire con un soggetto cutrese che, in relazione a questo cantiere, diceva di essere l'unico legittimato ad ottenere questo tipo di lavoro. Questo primo contatto veniva documentato dalla conversazione telefonica n. 16261 del 14 giugno del 2012, RIT 2931/11. Aspetto importante è che dopo essersi recato sul cantiere, Bolognino riferiva a BLASCO di essere subentrato nell'esecuzione dei lavori nel completamento delle opere all'interno del cantiere e, soprattutto, a dimostrazione del proprio ruolo, diceva a BLASCO che poteva tranquillamente riferire a FLORO VITO Antonio, che grazie alla sua presenza avrebbe sicuramente ricevuto entro la fine del mese i suoi soldi (prog. 16290, RIT 2931/2011). In quell'occasione veniva svolto un servizio di osservazione da parte di personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena, che documentava la presenza di RICHICHI e BOLOGNINO in un ristorante di Taneto di Gattatico, nonché la visita effettuata sul cantiere in questione, dove venivano identificati anche De Leonardis, che era il capo cantiere dell'Impredil s.r.l., la società che aveva ricevuto in appalto i lavori dalla VESTA di Dall'Argine Marcello, Esposito Rocchino, che era addetto alla sicurezza all'interno di quel cantiere, il fratello di BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, e altri soggetti coinvolti nei lavori (annotazione di servizio relativa a un servizio di osservazione svolto il 14 giugno da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena). Quindi BOLOGNINO entrava nel cantiere e i lavori venivano continuati da SCOZZAFAVA Antonio. Dopo il verificarsi dell'incendio nell'agosto del 2012, venivano captate una serie di conversazioni telefoniche dalle quali emergeva che SCOZZAFAVA vantava un credito quantificabile in circa trentamila euro nei confronti di De Leonardis Antonio dell'Impredil S.r.l. e che era arrivato anche al punto di picchiare Esposito Rocchino, perché pretendeva una cessione del credito o una cessione di credito di soli seimila euro. Quindi, per come racconta RICHICHI Giuseppe alla convivente Rezepova Iana, aveva colpito Esposito Rocchino con un pugno all'interno del cantiere. In queste conversazioni, che sono prevalentemente del settembre del 2012, si faceva anche riferimento all'incendio che c'era stato nel precedente mese di agosto. Non erano però emersi elementi avevano permesso di individuare le responsabilità degli autori dell'incendio. " "

Sull'incendio nel cantiere ha riferito all'udienza del 7.9.16 il Maresciallo DI PALMA Vincenzo, all'epoca dei fatti in servizio alla Stazione Carabinieri di Sant' Ilario d' Enza, il quale ha spiegato che in data 5 agosto 2012, verso le 5:30, intervenne insieme ai colleghi in viale Monte Grappa a Sant'Ilario d'Enza per un incendio che aveva coinvolto alcune villette in costruzione. Al loro arrivo erano già presenti i Vigili del Fuoco.

La società titolare del cantiere era la "*IMPREDIL di Muro Lucano*"..... *L'amministratore si identificava in Faggiano Vincenzo*". Sul posto si era presentato il responsabile del cantiere, De Leonardis Antonio, che si qualificava come dipendente e responsabile della IMPREDIL. Arrivò anche Vinci Marco, dipendente della VESTA S.r.l. e fiduciario di Dall'Argine, titolare dell'impresa committente.
La matrice dell'incendio appariva chiaramente dolosa in quanto il fuoco si era sviluppato in diversi punti. Successivamente De Leonardis presentò querela per danneggiamento.

15.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Dall'Argine Marcello

All'udienza del 14.10.2016 è stato sentita la persona offesa, Dall'Argine Marcello, il quale ha riferito di aver acquistato un terreno diviso in quattro lotti e che su uno di questi costruì tre villette a schiera. Per i lavori di fondazione si affidò alla ditta "Edil Alleluia" di Alleluia Lauro, mentre per la struttura incaricarono l'azienda di De Leonardis. Questi venne individuato su indicazione di un liquidatore, SIGNIFREDI Paolo (cfr. verbale 14.10.2016 pp 94 – 96).
Durante i lavori insorsero alcuni problemi: in particolare il De Leonardis aveva subappaltato i lavori ad alcuni artigiani, ma non aveva pagato nessuno. Il periodo era compreso tra marzo e fine luglio 2012. Il contratto prevedeva un piccolo anticipo dell' 8-10 % versato dalla committenza e, poi, si doveva attendere il S.A.L. (in questo caso un SAL di struttura perché per ottenerlo occorreva costruire i pilastri). Dall'Argine seppe da De Leonardis che con le imprese artigiane aveva preso accordi per pagamenti più ristretti nel tempo rispetto a quelli pattuiti tra loro. Informatosi della situazione, aveva ricevuto risposte evasive da De Leonardis, il quale non gli aveva spiegato quali artigiani dovevano essere pagati e quali, invece, dovevano aspettare il S.A.L., non essendogli stato fornito un elenco preciso.
Il teste ebbe contatti diretti con gli artigiani che rivendicavano il pagamento; tra questi, ha ricordato SILIPO, SESTITO e MUTO. Seppe da De Leonardis che questi soggetti erano tra quelli che dovevano essere pagati. La situazione era divenuta problematica perché, come gli era stato detto dal suo consulente, il direttore dei lavori, il geometra Cavatorti, se gli artigiani non fossero stati pagati lui sarebbe stato il responsabile. (verb. sten. ud 14.10.2016 pp 99 102).
Chiese quindi a Vinci Marco di verificare come procedeva il cantiere. Costui, dopo aver parlato con gli artigiani, formò un elenco delle persone da pagare. Il teste ricorda che ai vari subappaltatori vennero pagati più di centomila euro (143.000 euro) e ha precisato che prima del raggiungimento del S.A.L. propose a De Leonardis una cessione del credito, in modo da poter pagare direttamente gli artigiani. *P. – Lui cede il suo credito a lei. DICH. DALL'ARGINE M. – Sì, lui cede il suo credito e noi facciamo le cessioni di credito a tutti, a tutti quanti quelli che erano... Dopo li abbiamo fatto un contraddittorio con De Leonardis, aveva un elenco. Abbiamo fatto le cessioni di tutti e abbiamo pagato tutti rispetto ai numeri che lui ci ha dato, perché ce li ho dati lui."*
Non pagò invece il S.A.L. a De Leonardis perché temeva che la somma non sarebbe stata versata ai subappaltatori o sarebbe stata presa dalla banca (cfr. verbale 14.10.2016 pp 102 – 106).

Il teste ha quindi ricordato che quando si verificò l'incendio, De Leonardis era ancora presente sul cantiere perché stava ancora finendo alcuni lavori. La cessione del credito era già stata fatta.
Il primo a lamentarsi del mancato pagamento fu SILIPO, che gli chiese di incontrarsi e parlarono della questione. Venne quindi mandato Vinci a fare delle verifiche, constatando che, in effetti, molti avevano fatture scadute e continuavano a ricevere delle rassicurazioni da De Leonardis che sarebbero stati pagati a breve; seppe anche da SILIPO che se non avessero ricevuto il pagamento, tutte le persone con le quali lui aveva parlato si sarebbero fermate (SESTITO, FALSETTI, MUTO) e "*Io non potevo permettermi che si fermasse il cantiere, perché avevo bisogno degli acconti dei clienti, assolutamente. P. – Aveva bisogno..? DICH. DALL'ARGINE M. – ...degli acconti dei clienti. Arrivavo a un determinato blocco di lavorazioni, la banca mi dava il SAL per pagare il fornitore e i clienti mi avrebbero a loro volta pagato degli acconti.*". Tra il momento in cui iniziarono le trattative a la cessione di credito, il S.A.L. venne raggiunto, perché i lavori procedettero lo stesso ma, siccome non si fidava di De Leonardis, gli chiese di firmare la cessione del credito così da essere sicuro di pagare gli artigiani (cfr. verbale 14.10.2016 pp 106 – 109).
Il teste non ha ricordato se il S.A.L. venne raggiunto prima o dopo l'incendio, anche se gli pare prima.

Sulle minacce ricevute il teste ha dichiara che SILIPO gli aveva detto più volte che se non avessero ottenuto il pagamento avrebbero chiuso il cantiere, bloccato i lavori e che potevano anche fare fallire l'azienda.
D'altro lato non gli era possibile affidare i lavori ad altri artigiani perché le spese sarebbero state molto elevate. Il suo interesse principale era quello di pagare i subappaltatori così da non avere debiti in giro. Da quando era iniziata la crisi, ha detto il teste, aveva già vissuto situazioni simili in cui era stato minacciato di vedersi bloccati i lavori (cfr. verbale 14.10.2016 pp 109 – 115).

DICH. DALL'ARGINE M. – Sicuramente ho ricevuto, nell'ambito delle pressioni di un fornitore, pressioni continue per intervenire, perché comunque, finché non ho comprato il credito, io non potevo intervenire, non direttamente. Prestioni importanti... venivo chiamato più volte al giorno. Ma mi capitava anche con la COOP MOVITER che i fornitori che non pagavamo mi telefonato anche trecento volte in un giorno. Ma trecento, non sto scherzando. Purtroppo erano momenti estremamente difficili, nei quali i fornitori mi chiamavano continuamente. E il SILIPO mi chiamò tante volte, stimolandomi a pagare, perché lui sapeva che io non potevo fermarmi, perché comunque i clienti andavano in cantiere e parlavano con le persone che erano lì.

....

P. – Signor Dall'Argine, andiamo alle cose vere. La domanda è: lei si è sentito, è stato minacciato che il cantiere sarebbe stato fermato, danneggiato se non fosse stata pagata questa gente?
DICH. DALL'ARGINE M. – Mi hanno minacciato di fermare il cantiere. Tante volte, non una volta. Tante. Tre o quattro di sicuro. Si sarebbero fermati. Punto.
P. – E che minaccia è, fermare il cantiere? Che significa?

DICH. DALL'ARGINE M. – Per una ditta come la nostra vuol dire chiudere.
P. – Ma lasci perdere. Fermare il cantiere significa: non andiamo avanti con i lavori. E lei dice: Benissimo, prendetevi le vostre cose, andatevene, chiamo degli altri.
DICH. DALL'ARGINE M. – No, non è.. Lei consideri che la maggior parte delle lavorazioni erano a tre quarti. Se io chiamavo un altro artigiano a fare la stessa cosa, spendevo il doppio e nessuno avrebbe avuto la responsabilità dei lavori, perché mi avrebbe sempre detto: Tanto hanno sbagliato quelli là, io faccio l'ultima parte e tu ti attacchi – come mi è successo in altri cantieri, quando mi è successa a una cosa del genere. E' stata un'esperienza bruttissima.
P. – Allora lei doveva per forza proseguire con questa gente.
DICH. DALL'ARGINE M. – Io volevo... Consideri una cosa: io volevo pagarli per togliermi... Avevo già un sacco di problemi con la COOP MOVITER e con i fornitori della COOP MOVITER. Volevo almeno non avere dei debiti anche lì. Glielo dico proprio sincero. Visto che avevo la banca che mi erogava il SAL, volevo almeno togliermi quel problema lì, di avere dei debiti in giro. Non ne potevo più.
...
P. – Assume il debito, si accolla il debito di...
DICH. DALL'ARGINE M. – Ma lo facevamo anche con altre aziende. Quando è cominciata la crisi, che le imprese sono andate in difficoltà, si faceva. Era un prestampato che avevo sempre in ufficio.
P. – Comunque lei si accolta il debito.
P. M. – Per dirle se lei ritiene che questa.. Io prima le ho chiesto se lei è stato minacciato, lei ha detto: la minaccia di bloccare il cantiere.
DICH. DALL'ARGINE M. – Si
P. M. – Per esempio, una frase: "Io sto dicendo, ti sto... Siccome qui, se oggi io non li metto calmi" – questo è SILIPO che parla a lei, telefonata 14322 dell'11 giugno 2012 – "qui domani mattina c'è il cantiere bloccato". Questa è la normalità dei rapporti che lei ha vissuto?
DICH. DALL'ARGINE M. – Da quando è cominciata la crisi sì. Non è stato assolutamente il primo che mi ha detto: Blocco il cantiere perché non mi pagano. Assolutamente no, purtroppo.

15.2. La testimonianza di De Leonardis Antonio

De Leonardis Antonio è stato sentito all'udienza del 19.1.2017.

Egli era il responsabile del cantiere di Sant'Ilario d'Enza per conto della società appaltatrice Impredil che aveva subappaltato i lavori a una serie di artigiani tra i quali - ha ricordato il teste (con fatica - SILIPO, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio di Gualtieri.

De Leonardis ha spiegato (sempre con grande fatica e con dichiarazioni costellate da "non ricordo") che mentre si trovava al nord Italia per seguire un cantiere, era stato contattato da Esposito Rocco (responsabile commerciale della Impredil) che gli aveva segnalato la possibilità di ottenere l'appalto del cantiere di Taneto, cosa che poi avvenne dopo una riunione con Dall'Argine. Ha invece negato di essersi incontrato, insieme a Esposito, nel febbraio 2012 con soggetti calabresi. Conobbe MUTO Salvatore sul cantiere. Conobbe, per caso, SILIPO Antonio in quanto, essendo appena arrivato e non conoscendo nessuno, vide una

persona con l'escavatore e gli chiese un preventivo per gli scavi. SILIPO gli indicò quindi gli altri subappaltatori FALSETTI e SESTITO. Il teste ha ricordato anche un MUTO Antonio che era venuto con tre camion, mentre non ha ricordato il nome di FLORO VITO Antonio.
Conobbe anche SIGNIFREDI Paolo per altri cantieri, ma non ha saputo dire se aveva avuto a che fare qualcosa con il lavoro di Taneto, né se costui conosceva MUTO Salvatore o se Esposito aveva preso il lavoro attraverso lui.
In merito ai pagamenti, con dichiarazioni contrastanti con quanto riferito nella denuncia sporta dopo l'incendio (letta in aula a contestazione) De Leonardis ha affermato che, a lavoro terminato, aveva consegnato la comanda alla Vesta e questa aveva pagato l'Impredil: tutti, a suo dire, furono pagati senza lamentele o particolari pretese sui pagamenti.
Ad un certo punto intervenne Dall'Argine nei pagamenti: "*P. M. – E' stato chiesto a Dall'Argine o ha fatto qualcosa Dall'Argine per pagare direttamente i subappaltatori nella misura in cui c'erano questi dissapori? DICH. DE LEONARDIS A – Penso sopra l'ultimo stato avanzamento, perché poi siamo arrivati fino a un certo punto e poi è intervenuta la ditta, per salvare pure il cantiere. P. M. – E allora, se c'era un cantiere da salvare, c'erano dei problemi. DICH. DE LEONARDIS A. – No, per salvare il cantiere nel senso che noi siamo arrivati fino a un certo punto, poi io non ho voluto più fare niente, infatti io dopo non ho lavorato più con loro, però penso che sia intervenuto Marcello per evitare che... Le case erano vendute, venivano le persone che avevano comprato, mi dicevano quello che dovevo fare e io non sapevo che cosa rispondere, perché io non volevo fare più niente. Noi comunque lo dovevamo completare. Abbiamo fatto il conteggio fino a dove siamo arrivati, stop.*". Il teste ha quindi insistito nello sminuire la portata dei "*dissapori*": "*DICH. DE LEONARDIS A. – Ma il dissapore è stato che due o tre giorni in anticipo fino a quando prendevano i soldi hanno detto: Se ci potete pagare. Io gliel'ho comunicato, ho detto: Il tempo che prendono i soldi e vi pagavano. Io purtroppo stavo lì, dovevo per forza... PRESIDENTE P. – Quindi voi non li avete... Lei non li ha pagati. DICH. DE LEONARDIS A. – Io no, di tasca mia non li ho pagati. P. – Lei di tasca sua... La sua ditta non li ha pagati. DICH. DE LEONARDIS A. – No.*".
Solo in seguito a ulteriori contestazione effettuate sulla base della dichiarazioni rese in sede di denuncia del 5.8.2012, ha confermato che alcuni artigiani furono pagati perché intervenne Vinci, uomo di fiducia di Dall'Argine "*DICH. DE LEONARDIS A. – Sì, perché la ditta Dall'Argine ci ha fatto dei pagamenti con gli step di avanzamento. Fino a dove siamo arrivati. Poi noi avevamo degli step, dovevamo finire la struttura e ci pagava. Il cemento l'ha fornito stesso... noi mettevamo solo la manodopera e il... perché il cemento, l'ha comprato la ditta. In base a quello che noi facevamo c'erano degli step e ci pagavano. Se finito anticipatamente, dovevamo prendere i soldi e dovevamo pagare le persone. Ha preso fuoco il cantiere, allora è intervenuto Marcello e ha pagato sicuramente le persone, penso, perché io dopo non ci sono stato più, sono andato via.*"
P. M. – Qui stiamo parlando di giugno 2012; l'incendio è di agosto 2012, quando lei sporge denuncia e dice...
DICH. DE LEONARDIS A. – Il giorno che è successo, che siamo andati a fare la denuncia i Carabinieri hanno detto: Che è successo?
P. M. – Esatto. E lei in quell'occasione, che le hanno chiesto che è successo lo sto chiedendo ancora io oggi, lo stiamo chiedendo già da vari minuti, sempre nel giugno del 2012 quest'intervento di Dall'Argine e di questa persona di fiducia liquidano alcune ditte,

precisamente: "SILIPO Antonio con circa 11.000 euro, SESTITO Salvatore con circa 16.000 euro, Falsetti Rosario con circa 4.000 euro, restando in sospeso i pagamenti per il ristorante Il Gabbiano, 3-4.000 euro, e MUTO Antonio di Gualtieri, 2.000 euro. Attualmente" – quindi nell'agosto del 2012, quando lei sporge la denuncia – "restano da saldare quindi i predetti MUTO Antonio e il titolare del Gabbiano".
DICH. DE LEONARDIS A. – Credo di sì, se l'abbiamo dichiarato, perché così erano le cose. Però mò, sinceramente, non mi ricordo tutti i particolari E' passato tanto tempo, abbiamo avuto tanti problemi.
P. M. – Benissimo. E su questo ne prendiamo atto. Allora non vi era motivo per cui lei dicesse una cosa così precisa per un'altra, no? Quindi conferma. Conferma quello che le ho letto?
DICH. DE LEONARDIS A. – Quello che è scritto.

I contatti con i subappaltatori erano tenuti "sul cantiere" da lui stesso, mentre a livello amministrativo da Rocco Esposito. Ha quindi negato di conoscere BLASCO e di avere avuto contatti con lui, tantomeno nel suo ufficio e che costui abbia fatto lavori in legno sul cantiere.
Il teste ha poi risposto con una serie di "non ricordo" alle domande sul controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sul controllo effettuato dai Carabinieri il 14.6.2012. Nello specifico ha ricordato che vi furono questi controlli, ma non quali persone si trovavano sul cantiere in quel momento (BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, RICHICHI Andrea..). Identica risposta ha dato in sede di controesame al difensore di BOLOGNINO Sergio.
Interrogato dalla difesa, De Leonardis ha dichiarato di non ricordare chi fosse di FLORO VITO ed ha ribadito che non vi furono lamentele per i pagamenti se non nell'ultima fase del rapporto, fermo restando, in ogni caso, che essi non ottennero, né pretesero, più di quanto loro spettante.

15.3. Le dichiarazioni di Vinci Marco.
Di VINCI Marco è stato sentito all'udienza del 14.10.2016 Egli ha dichiarato di conoscere DALL'ARGINE con il quale aveva lavorato con "Moviter" e poi, dal 2012, con la società "Vesta" altra società di Dall'Argine, quale responsabile del cantiere di Taneto.
La società appaltante era la "Impredil" di Muro Lucano, mentre colui che si occupava del cantiere era De Leonardis Antonio. I lavori, ha spiegato il teste, non stavano procedendo bene, avevano molti ritardi e gli operai non percepivano le somme pattuite; "*dopo l'ho detto a Marcello Dall'Argine: Vedi che gli operai avanzano soldi, stanno tirando molti mesi avanti – erano tre o quattro mesi che non prendevano i soldi. Poi ci siamo messi d'accordo con Antonio che, al posto di pagare loro, facevano la cessione di credito direttamente a chi avanzava soldi, perché loro non ci saltavano più fuori coi soldi, perché venivano pagati ogni centomila, per esempio, ogni SAL. I SAL erano indietro, coi lavori, e i mesi passavano. P. M. – Ma quando Dall'Argine la mandò al cantiere, le disse già che c'erano dei problemi, sapeva qualcosa oppure era in generale? DICH. VINCI M. – No, in generale. Molte volte nei cantieri mi manda. P. M. – E lei accertò perché non erano stati pagati gli artigiani? DICH. VINCI M. – Sì, erano rimasti indietro con i lavori loro, quindi erano passati più mesi di quando riuscivano a fare il SAL.*"

Tra le società rimaste indietro nei pagamenti vi era quella di Antonio (De Leonardis): *"a inizio cantiere avevano preso un acconto, però poi loro avevano altri lavori in giro, avevano girato anche di là gli altri soldi e non ci sono arrivati. Però non è che non volevano pagare; non ce la facevano"* . Loro (società Vesta) diedero una mano nei pagamenti perché saldare la ditta appaltatrice o direttamente gli artigiani era la stessa cosa. Si occupò di verificare quanto rimaneva da dare agli artigiani e se ciò era conforme al lavoro svolto; la verifica venne effettuata insieme ad Antonio. *"Poi è arrivato il proprietario dell'impresa, che non era Antonio, firmava il SAL di rinuncia, tipo uno avanzava diecimila, lui rinunciava a quei dieci e si davano i soldi a quel signore lì."*.
Tra questi artigiani il teste ha ricordato il nome di SILIPO Antonio (aveva fornito la ghiaia), FALSETTI Rosario e SESTITO Salvatore; costoro avevano svolto i loro lavori correttamente.
Il teste ha dichiarato che circa tre-quattro settimane dopo aver pagato gli artigiani, la ditta di De Leonardis scelse di cedere il contratto e venne sostituita da un'altra ditta. Ha specificato che l'artigiano FALSETTI venne tenuto per il ponteggio, così come rimase anche l'altro artigiano (SESTITO, probabilmente) ma non anche SILIPO, perché la ghiaia non era più necessaria. Dopo di che tutto si appianò: *"Solo una volta ha preso fuoco il tetto, è bruciato il tetto e poi l'abbiamo aggiustato. Poi per il resto non c'è stato nessun altro problema"*.
Il teste ha ribadito che al pagamento delle ditta subappaltatrici si arrivò in maniera pacata e tranquilla; ha negato che Dall'Argine abbia subito minacce e ha spiegato che le società avevano fatto il loro lavoro. *P. M. – Lei l'ha già detto. Le ripeto la domanda: al pagamento di queste ditte subappaltatrici o comunque delegate dall'IMPREDIL si arrivò in maniera pacata, nessuno fu mai minacciato, nessuno ha ricevuto pressioni?*
DICH. VINCI M. – No. Siamo stati in ufficio, quando li abbiamo pagati, abbiamo anche preso il caffè, ognuno faceva i conti, Antonio controllava, diceva: Va bene.
P. M. – Il Dall'Argine le riferì di aver avuto problemi, minacce o quant'altro?
DICH. VINCI M – No, minacce no. Che chiudevano il cantiere, che avrebbero fatto atti legali sì, ma niente di più
P. M. – Chiudevano il cantiere: chi?
DICH. VINCI M. – Chi avanza i soldi. Se uno avanza soldi, noi siamo sempre responsabili.
P. M. – Quello che mi sfugge, da quello che lei dice, è se queste ditte che voi avete liquidato avevano fatto tutto quello che dovevano nel tempo per pretendere il pagamento.
DICH. VINCI M. – Loro, il loro lavoro, l'avevano fatto; poi se rimangono indietro non è colpa loro; perché il ferro è arrivato in ritardo; nei giorni che piove non puoi lavorare.

Dopo aver pagato gli artigiani rinnovarono la loro fiducia a De Leonardis, il quale, però, scelse di cedere il lavoro perché le banche non gli concedevano il fido e aveva in corso un grosso cantiere ad Alessandria.
Quanto all'incendio del tetto e per il quale venne sentito dai Carabinieri, ha spiegato di non ricordare chi lo costruì, anzi, di non averlo nemmeno mai visto. Dell'incendio venne informato da Marcello Dall'Argine il quale gli disse di andare sul posto perché lui non era presente. Non ha ricordato se l'incendio si sia verificato prima o dopo i pagamenti.

In sede di controesame (difesa FLORO VITO/SESTITO Salvatore) il teste ha riferito che fu necessario il suo intervento *"Perché De Leonardis, io vedevo sempre lui come titolare del*

cantiere, perché il vero firmatario non c'era mai, lui era il suo responsabile. Mi ha detto: Marco, le persone avanzano soldi, ma giù non arrivano i soldi, perché noi abbiamo fatto un altro cantiere: come possiamo fare? Ha detto: Vediamo di fare i conti; se non superiamo il valore di quello che avete fatto, possiamo anticipare noi. Ha fatto i conti con le persone, persone, persone, persone. Lui firmava, che andava bene. Ha detto: Okay, chiama il proprietario tuo, lo chiamo il mio, vi mettete d'accordo con le persone. Se è vero che avanzano soldi, noi li paghiamo, tanto i lavori sono stati fatti. E abbiamo anticipato prima del SAL.". ha quindi dichiarato che De Leonardis non pagava perché era in ritardo con le consegne, in quanto il contratto prevedeva che la cifra venisse versata al raggiungimento di un obiettivo e che non era previsto un pagamento mensile.

Ha spiegato inoltre che quando lui intervenne, i lavori degli artigiani erano già finiti, anche se non ha ricordato da quanto.

Sui pagamenti che doveva riconoscere la società Vesta ha poi dichiarato che: "*Noi abbiamo dato anticipo cantiere e il primo SAL che loro dovevano prendere, non erano arrivati.. De Leonardis non era arrivato a completare il primo SAL. Tipo a centomila e loro avevano fatto ottantamila di lavoro, quindi non si poteva pagare centomila, anche perché la banca non ce lo riconosceva.*

P. – Chi è che non ve lo riconosceva? De Leonardis? DICH. VINCI M. – La banca. P. – La banca. DICH. VINCI M. – La Cariparma, era. Quindi VESTA, siccome aveva gli acconti dei tre proprietari che avevano comprato le villettine, ha usato quei soldi là per pagare le persone e andare avanti. Poi, giustamente, della ghiaia non c'era più bisogno, del carpentiere non c'era più bisogno. Mentre invece il ponteggio abbiamo chiesto se ce lo lasciava a noi allo stesso prezzo, perché, tra smontarlo e montarlo, costava di più a noi prenderne un altro. Ma chi non serviva più, l'abbiamo liquidato, basta.".

15.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore

Alle prove sopra illustrate si sono aggiunte le voci di due collaboratori di Giustizia: SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore.

Il primo ha deposto all'udienza del 3.3.17 spiegando di avere presentato a Marcello Dall'Argine due ragazzi di Potenza, Rocchino Esposito e Antonio De Leonardis, due soggetti estranei, a suo dire, al sodalizio, che gli avevano chiesto se poteva dare loro qualche appalto in qualche cantiere. Agì senza chiedere autorizzazione ad alcuno e scavalcando il clan dal quale voleva allontanarsi. Un giorno, tuttavia, andò a salutare questi due soggetti e si trovò davanti Salvatore MUTO che gli disse: *Tu cosa ci fai qua?, lui a me. Ho detto: Ma veramente... Allora mi ha preso da parte, mi ha portato dentro il bar a uso ufficio del cantiere e mi ha detto: Tu lo sapevi, ti era già stato detto che, se avevi dei lavori, degli appalti, dovevi dirlo a me, a noi (intendeva lui e Lamanna) e non dovevi darlo ad altri. Pensi che non ci saremmo arrivati? Fa' Adesso qui l'abbiamo preso in mano noi e ci lavoriamo noi. Io ho detto: Va bene, Basta, ho chiesto scusa ed è finita lì.*

Successivamente seppe dai giornali dell'incendio avvenuto sul cantiere. Chiamò Rocco Esposito, che gli disse di non sapere se il tetto era stato bruciato dai calabresi o se era una vicenda legata solo ai fornitori di Dall'Argine che, per rivalersi su di lui, avevano danneggiato il suo cantiere. Salvatore MUTO gli disse: *Eh, hai visto cosa succede a chi non ci paga?*

Questo è quello che succede a chi non ci paga. Me l'ha detto lui, a me personalmente. Qui ho capito che erano stati loro. Tant'è vero che, quando siamo andati giù, è stato toccato anche quest'argomento per Taneto. Alla prima riunione Diletto ha detto: Siamo stati noi. Proprio l'ha detto davanti a Nicolino e davanti a tutti noi, sei o sette, quelli della riunione del primo giorno nella sala di sopra. "
Lo stesso Nicolino GRANDE ARACRI volle sapere, in quella riunione, chi era stato ad incendiare il tetto del cantiere di Taneto e *"..allora Diletto ha alzato il braccio e ha detto: Siamo stati noi. Basta. Fa: L'importante è saperlo, ha detto Nicolino. Davanti a me è finita lì."*

MUTO Salvatore ha riferito più volte, nel corso della sua collaborazione, in merito alla vicenda oggetto del presente capo di imputazione.
All'udienza del 20.11.17 egli ha spiegato che venne a conoscenza del lavoro da svolgere presso Taneto attraverso SIGNIFREDI, ROCCA e tale D' URSO Domenico, a loro volta informati da Dall'Argine Marcello. In un primo momento il lavoro venne proposto, tramite D'URSO, a BLASCO Gaetano e a PAOLINI Alfonso e, in un secondo momento, ad una ditta di Potenza che proponeva prezzi più vantaggiosi, la Impredil, i cui referenti erano ESPOSITO Rocchino e De Leonardis Antonio. Quando Dall'Argine decise di affidare il cantiere all'Impredil chiese una sorta di permesso allo stesso MUTO e a ROCCA, nel timore che, rinunciando all'offerta di BLASCO e PAOLINI, potessero subire delle conseguenze: "tramite SIGNIFREDI", ha detto il collaboratore, *"lo tranquillizzai io con Rocca, che se il lavoro l'avremmo preso noi non c'erano problemi"*. LAMANNA fece sapere ai soggetti potentini che potevano operare tranquillamente impegnandosi a corrispondere loro in cambio una percentuale. Lui e LAMANNA si erano accordati con De Leonardis ed Esposito nel senso che ad ogni stato di avanzamento lavori avrebbero dovuto corrispondere loro una somma di danaro attorno ai 2.0000 euro, cosa che effettivamente avvenne. Quando FLORO VITO Antonio e gli altri operai si lamentavano di non ricevere i pagamenti LAMANNA era al corrente che i soldi la Impredil prendeva dalla committente ma una percentuale veniva riservata a lui. (cfr. udienza 23.11.2017)
Ad un certo punto, MUTO coinvolse nell' affare LAMANNA Francesco, il quale avvisò SARCONE Nicolino che se ne stava occupando lui. Venne scelto come capo cantiere FLORO VITO Antonio, genero di LAMANNA e venne contattato SILIPO Antonio (in quanto appartenente alla consorteria) che, all'occorrenza, si sarebbe occupato degli inerti. Una volta ottenuto il lavoro, si svolse una riunione presso il capannone di SILIPO Antonio per la suddivisione dei compiti fra tutti e ricorda che fu FLORO VITO Antonio a proporre FALSETTI Rosario per il noleggio dei ponteggi. MUTO ha descritto FALSETTI Rosario come soggetto appartenente alla cosca di San Leonardo di Cutro, facente capo a TRAPASSO Giovanni (amico di LAMANNA) per il quale svolgeva attività di usura in Emilia. Nel corso del rapporto, De Leonardis aveva bisogno di soldi e FLORO VITO Antonio gli fece prestare i soldi da FALSETTI Rosario, che in quel momento era l'unico che aveva un'immediata disponibilità di denaro. De Leonardis doveva restituire la somma con percentuali usurarie, ma siccome era in grave difficoltà economica chiese a LAMANNA se poteva restituire solo il capitale. FALSETTI non prese bene la cosa e ne insorse un conflitto con SESTITO (presente

sul cantiere ed amico di FALSETTI). La situazione degenerò e FALSETTI gli incendiò il tetto.

All'udienza del 23.11.2017 il collaboratore è tornato sul tema, spiegando che De Leonardis si rivolse a lui e LAMANNA chiedendo di non pagare interessi perché aveva già pagato loro la percentuale pattuita con loro e SILIPO aveva avuto 2.000 euro in più. Scoprirono successivamente che i potentini avevano mentito su diverse circostanze relative ai pagamenti di FLORO VITO e SESTITO. Da ciò scaturì l'incendio: *"Falsetti li aveva messo anche il ponteggio, ma in questo discorso, siccome avevano già firmato le cessioni di credito, almeno che ricordo, per quanto riguarda FLORO VITO, SILIPO e MUTO Antonio '71, se non sbaglio, dovevano fare la cessione solo di Falsetti, perché Falsetti ancora il ponteggio ce l'aveva, quindi qualcosina aveva pure avuto. Falsetti rivendicava e disse: e invece, per la questione dei soldi che mi devi dare, come la mettiamo? Siccome loro avevano dato la percentuale a noi, avevano fatto lavorare, avevano pagato, recriminavano che SILIPO da noi aveva preso duemila euro in più pure, questo recriminavano, allora mi disse, De Leonardis, a me e a Lamanna: guarda, io a Falsetti gli ritorno il capitale, se si possono evitare questi interessi mi fate un favore. Cosa che Lamanna fece, disse: va bene, ci parlo io con Falsetti. E glielo mandò a dire con FLORO VITO Antonio. Però la cosa degenerò, perché poi De Leonardis ed Esposito Rocchino, diciamo i proprietari, volevano che andassero veloci i lavori, e invece stavano ritardando, perché non volevano più che si perdeva del tempo. Su alcune circostanze De Leonardo ed Esposito ci avevano detto delle cose che poi Falsetti e FLORO VITO dicevano che era l'incontrario. E poi, giustamente, io in agosto ero giù in Calabria e successe l'incendio, ma quando andai da Lamanna, perché non ero intercettato, però il De Leonardis chiamò subito a me, dicendomi: mi è successo che mi hanno incendiato il tetto, c'è un casino, un problema. Io andai da Lamanna, a dire: come mai, mi ha chiamato quello, dicendo che gli hanno bruciato il tutto. E mi disse: lascia perdere questi che dicono tante di quelle covolate, le persone mica sono là a perdere tempo, lui dice una cosa, poi si verifica che era diversa. Perché secondo Falsetti, FLORO VITO e SESTITO, loro avevano negato alcune somme che avevano preso in più dalla committenza e quindi Falsetti si era incavolato, in quanto voleva quegli interessi del prestito".*

Anche GRANDE ARACRI Nicolino si informò circa tale conflitto sorto nel cantiere: *"Grande Aracri, siccome questi De Leonardis ed Esposito stavano facendo un favore tramite Signifredi, stavano facendo un favore a Grande Aracri Rosario e suo figlio Salvatore Grande Aracri, allora fu Grande Aracri Salvatore che per trattarli bene gli disse che gli avevano bruciato il tetto, di sapere chi fu stato. E Grande Aracri, quando andammo giù, insomma nel 2012, agosto era il 13 o il 12, ci chiese di... perché il nipote gli aveva detto che a bruciare il tetto era stato BLASCO, cosa che invece Lamanna disse: "Chi te l'ha detto? Non c'entra niente BLASCO, che sono stati quelli del cantiere" e non gli diede spiegazioni e non gli disse che la fonte veniva da noi, diciamo."*

Alla riunione, svoltasi presso l'Hotel Park Jonio erano presenti lui, LAMANNA, GRANDE ARACRI Nicolino, TRAPASSO Giovanni, COVELLI e SIGNIFREDI con la moglie. (cfr. udienza 23.11.2017).

In sede di controesame il collaboratore ha ulteriormente precisato, a maggior chiarimento, che FALSETTI, SESTITO e FLORO VITO chiesero il permesso a LAMANNA per far bruciare il tetto e che costui acconsentì. Il giorno in cui avvenne l'incendio De Leonardis lo chiamò al

telefono alle cinque del mattino, non spiegandosi come era potuta accadere una cosa del genere, visto che LAMANNA e gli altri gli avevano garantito che sul cantiere non avrebbero avuto problemi. Chiamò quindi LAMANNA e che questi gli rispose che si era meritato quanto era accaduto.

Nel corso dell'udienza del 23.11.17 il collaboratore, oltre alle puntualizzazioni di volta in volta fornite e sopra indicate, ha riferito in merito al coinvolgimento di BOLOGNINO Michele. De Leonardis aveva informato lui e LAMANNA che, avendo bisogno che qualcuno si occupasse di lavori di muratura, aveva provveduto a contattare tale SCOZZAFAVA. Questi, aveva portato con sé sul cantiere il BOLOGNINO Michele: *"Questo Scozzafava andò con Michele Bolognino sul cantiere e si presentò, allora Michele Bolognino, non sapendo che questi qua erano diciamo appoggiati da noi, come primo impatto non gli disse niente. Poi me lo fece sapere a me, De Leonardis, e io gli dissi: digli a Bolognino che c'è pure la Lamanna, che tanto è uno dei nostri, appartiene a noi e, se ha bisogno, di mettersi a disposizione. E così mi disse che si era messo diciamo... a queste persone di fargli... Questo Scozzafava non so se poi glieli ha fatti, doveva fargli dei lavori e Bolognino gli disse che era tutto a posto".*

Ha infine fornito alcuni spunti in ordine al presunto profitto che gli imputati avrebbero ottenuto dalla vicenda estorsiva contestata. Si riporta integralmente il brano:
PRESIDENTE – Per concludere, in sintesi, per questo capo di imputazione 95, ce la riassuma in due parole la sostanza di questa estorsione: sono stati presi più soldi di quelli che si dovevano prendere?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che è stato arginato il fatto che sia Dall'Argine sia i potentini conoscevano la nostra forza. I potentini usano... potevano mettere pressione e far sì che quando... si pagava prima di arrivare agli stati di avanzamento Dall'Argine.
PRESIDENTE – Quindi l'utilità, il lucro, è consistito nell'avere preso più di quello che si doveva o di averli presi prima di quando si doveva prenderli?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su alcuni lavori... poi non è che io stavo lì, io non è che ho lavorato e non sapevo le cifre. Però, secondo il mio parere, qualche cifra è stata lucrata in più.
PRESIDENTE – Le minacce sono state fatte da chi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sono registrate tutte, Presidente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Noi ci abbiamo anche ricavato. Perché poi voi volete avere maggiori riscontri, li trovate che questi potentini parlavano sempre di percentuali. Cioè, loro erano a conoscenza che venendo a lavorare nell'Emilia o a Cremona, dovevano corrispondere una percentuale a noi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo lo preciso per il Collegio, è un fatto ulteriore rispetto alla contestazione, diciamo questi denari.
PRESIDENTE – Sì, infatti. Non c'è contestazione su questo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Noi non l'avevamo capito dalle telefonate.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ne parliamo anche nelle intercettazioni di queste cose qua, dove noi parliamo di percentuali. Lui mi esprime... doveva fare un preventivo e mi disse: quant'è la vostra percentuale? Dimmi un numero da uno a trenta. E io gli rispondo e gli dico: trenta. E faccio la risata, per dire: è normale che se me lo chiedi a me, ti dico il massimo.

PRESIDENTE – Comunque, degli imputati di questo capo di imputazione, FLORO VITO, SESTITO, Falsetti e MUTO Antonio classe '71, il protagonismo di questi soggetti, secondo la sua conoscenza, è esattamente quale, molto in sintesi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lavoravamo tutti nella nostra sinergia.

Contro esaminato dai difensori all'udienza del 12.12.2017, il collaboratore ha ribadito i concetti già espressi e sopra illustrati così come ha fatto rispondendo alle domande del Tribunale in data 19.12.2017 specificando solo che Dall'Argine era un imprenditore estraneo alla associazione ma che conosceva gli appartenenti al sodalizio.

15.5. Gli esami degli imputati e i testi a discarico

All'udienza del 30.5.17, l'imputato FLORO VITO Antonio si è sottoposto ad esame rispondendo alle domande anche in relazione all'estorsione contestata al capo di imputazione 95. Egli ha sostenuto che:

a) fu MUTO Salvatore a chiamarlo chiedendogli se voleva fare un lavoro di carpenteria a Parma. *Gli dissi: Guarda, se c'è il prezzo, perché non farlo? Adesso non ricordo se mi ha detto vengo domani o vengo oggi stesso, non ricordo se era il giorno prima o lo stesso giorno, dove mi disse che veniva a Reggio Emilia e ci incontravamo all'uscita dell'autostrada per farmi conoscere l'impresa che aveva appaltato questo lavoro qua. E si presentò all'uscita dell'autostrada, si presentò lui in macchina con mio suocero, altre tre persone, che sarebbero questi qua di Potenza, che avevano preso il lavoro, in un'altra macchina. Io arrivai solo, con un'altra macchina da Reggio Emilia. E ci incontriamo all'uscita dell'autostrada di Reggio Emilia. Dove parcheggiai, scesi dalla macchina e dove MUTO disse: No, no, no, senza fermarti, vieni dietro me, che ci fermiamo più avanti. E arrivammo da SILIPO Antonio. Seguendo MUTO, arrivammo da SILIPO Antonio. Quando arrivammo da SILIPO Antonio, conosco questi soggetti qua, che poi si erano persi anche per strada e arrivarono in un secondo tempo....Antonio De Leonardis, Rocchino Esposito e la terza persona era una persona . un anziano, ma non ricordo il nome, come si chiamava.*

b) fece un preventivo sulla base dei disegni che venne accettato;

c) iniziò i lavori di carpenteria nel febbraio-marzo insieme al cognato SESTITO Salvatore;

d) Il contratto era intestato a SESTITO Salvatore perché lui non poteva stipulare contratti non essendo in regola con il versamento dei contributi;

e) iniziò subito a dubitare della affidabilità e della solidità economica della IMPREDIL perché chiesero loro se potevano darle una mano a conoscere delle persone per fornirgli i materiali. Il cantiere non era nemmeno organizzato e sistemato per lavorare.

f) chiamò quindi MUTO Salvatore *"..perché inizio a dubitare di questa gente qua quando inizia che.. mio cognato gli fa conoscere per fornirgli il ferro; gli fa conoscere chi gli deve fornire il cemento (sempre con le loro garanzie andavano), io gli faccio conoscere per il ponteggio a Rosario Falsetti; a MUTO Antonio per la ghiaia, siamo io e mio cognato per fargli conoscere per fargli fornire la ghiaia. Quando arriviamo che mio cognato gli porta a quello là del cemento, quello del cemento dice: Visto che è una ditta nuova e non conosco chi è, se mi lascia un assegno a garanzia, gli fornisco il cemento con i pagamenti 30/60/90, come fanno tutti. Questi qua, l'IMPREDIL gli lascia l'assegno. Noi nel frattempo avevamo già lavorato, stavamo già lavorando là. Dopo due giorni o dopo il secondo giorno, pochi giorni*

comunque, quello del cemento chiama a mio cognato e gli dice: Ma che ditta hai portato qua? Questa è una ditta già mezza protestata. Dice: Come una ditta mezza prote...? Mio cognato si allarmò con me. Dice. Qua, secondo me, prendiamo qualche fregatura. Dice: Questi qua sono già mezzi protestati. Dice: Come facciamo ad andare avanti? – Andiamo avanti noi, tanto ormai i pilastri li abbiamo già fatti, il solaio l'abbiamo iniziato, stiamo iniziando per fare il solaio. Ormai perdiamo i soldi se ci ritiriamo. Mio cognato voleva lasciare, che era meglio aver ascoltato lui e lasciare quella volta là il cantiere. Dico: Abbiamo fatto già due o tremila euro di lavoro, andiamo avanti, ormai ci siamo. Tanto loro l'hanno subappaltato, il lavoro Male che vada, la committenza ci paga, se non ci pagano loro. E ci dubitò un po' Io chiamai MUTO, mi allarmai un po', dissi Salvatore, ma chi mi hai portato qua? Persone che sono già protestati? Poi iniziò una serie di discorsi con questi qua di Potenza, perché parlavano: Io qua, Io là; adesso arrivava la luce; adesso non arrivava l'idrico: adesso così; adesso colà. E abbiamo fatto quel cantiere là veramente come si lavorava una volta, senza niente, tutto a mano. Anche il solaio. Ho fatto il solaio a mano. Poi alla fine mi potevo anche avvalere di chiedere un 30% in più della somma che avevo richiesto, che era 17.000 euro il preventivo, e alla fine nemmeno glieli ho chiesti, proprio per prendere i soldi, perché ci siamo trovati in una situazione che loro prendevano i soldi della committenza. .

f) i problemi di pagamento erano iniziati a fine lavori (fine marzo/aprile): *"verbalmente c'eravamo messi d'accordo a dire che, come io finivo a smontare l'ultima tavola del lavoro finito, mi dovevano dare gli ultimi 10.000 euro. 7.000 al primo solaio, 10.000 all'ultima tavola che andavo via a tirare. Così non fu, perché poi passò tutto il mese di marzo, passò anche il mese di aprile e loro (De Leonardis) mi prendevano in giro ancora a dire che i soldi..."*;

g) in questo frangente aveva già lasciato il cantiere essendosi recato a lavorare a Reggio Emilia suo cognato Salvatore SESTITO.

H) ai primi di giugno, incontrò, per caso, per strada, un socio di Dall'Argine, Andrea, che gli disse che la Vesta aveva pagato Impedil: *"Antonio, tutto a posto? Sei stato pagato? Dico: Ma quale pagato. Dice: Dai, non scherzare. Dico: No, non sono stato pagato – Come? Ci hanno chiesto 15.000 euro per pagare i carpentieri."... "Dice: Non avevamo tutti i 15.000 euro per dare all'IMPREDIL, gliene abbiamo dati 12, che poi gli altri 3 gli ho detto che poi glieli diamo quando ritorna su – perché De Leonardis era sceso giù in Calabria... ehm, giù a Potenza, era sceso giù a Potenza e doveva risalire, perché andava a fare anche lui un fine settimana una volta al mese, una volta ogni tre settimane, che c'aveva la famiglia giù. Risale – dice – e gli do la differenza dei 15..."*

i) chiamò quindi De Leonardis che gli disse che ancora non aveva ricevuto alcun pagamento. Aspettò che rientrasse in Emilia da Potenza e lo convocò direttamente in ufficio da Dall'Argine il quale gli confermò che gli aveva dato circa 60 o 65.000 euro, senza che Impredil avesse pagato nessuno salvo un acconto di 7.000 euro a lui;

l) a quel punto Dall'Argine si mise in mezzo, perché lui, SILIPO, FALSETTI avevano paventato di bloccare il cantiere: *"Perché poi alla fine dice: visto che queste persone le abbiamo portate anche noi per lavorare in questi posti qua, io avevo portato Falsetti, mio cognato aveva portato o quello del ferro e per la ghiaia, SILIPO si è imposto per le sue, si è richiesto le sue per le lavorazioni che ha fatto, io avevo chiamato queste persone, dico:*

Guarda che succede questo, questo e questo. Prima che la ditta... che già non ha niente, l'IMPREDIL, non vorrei che sono dei... mi sembrano dei truffatori; prima che veniamo truffati, andiamo là e vediamo di bloccare il cantiere, facciamo un fermo amministrativo." [....] Possiamo bloccare il cantiere. Penso che via Legge si può fare questa cosa qua. Non è una cosa che non si può fare.. a quel punto Dall'Argine si mise in mezzo e disse: "No, fermatevi, io qua ho venduto tutto e c'ho gli acquirenti che abitano anche qua di fronte. Non voglio dei casini nel mio cantiere. Se loro mi firmato la cessione di credito, un po' alla volta vi pago a tutti. Loro accettarono, quelli di Potenza, De Leonardis insieme con Rocchino, telefonicamente si mise d'accordo con Roccinno Esposito, De Leonardis, per firmare la cessione di credito."

m) l'idea della cessione di credito fu quindi di Dall'Argine perché loro volevano bloccare il cantiere;

n) il primo ad essere pagato fu SILIPO Antonio, perché diceva che aveva dei problemi a pagare il materiale e aveva una scadenza del primo maggio,

o) suo cognato SESTITO Salvatore, fu pagato a fine giugno;

p) non diede alcun mandato a SILIPO di recuperargli il credito, né chiese allo scopo aiuto a MUTO Salvatore o a suo suocero per recuperare il suo credito;

q) non diede alcuna somma di denaro a MUTO Salvatore per questo cantiere;

r) non conobbe, né sa chi sia Signifredi Paolo.s) dopo il pagamento non vide più né parlò con Dall'Argine, De Leonardis, Rocchino Esposito.

In seguito alla testimonianza del collaboratore di Giustizia. FLORO VITO Gianni ha chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee. In quella sede (udienza 28.12.2017) ha, nella sostanza, ribadito di non avere preteso ed ottenuto il pagamento con la forza dell'intimidazione, ma solo perché chiese quanto gli spettava. Ha quindi negato di avere incendiato il tetto, non avendone alcun motivo, anche perché non aveva portato FALSETTI sul cantiere affinché prestasse denari ad usura. Queste le sue dichiarazioni:

IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO – Vorrei illustrarvi diciamo un memoriale che ho fatto, con poche parole, dove ho cercato di stringere tutta la situazione. Inizio a leggerlo: illustrissimi Presidenti e Giudici, chiedo la vostra attenzione a queste mie dichiarazioni spontanee. Iniziando da Taneto, chiamandomi MUTO Salvatore, se ero interessato per un lavoro di carpenteria edile a Parma e dissi di sì. E non ricordo bene se ci incontriamo lo stesso giorno o giorni dopo, dandomi appuntamento all'uscita dell'autostrada di Reggio Emilia. L'aspettai sotto il ponte e quando MUTO arrivò a Reggio, si imboccò subito per Sesso. Mi chiama e mi disse dove ero e di seguirlo e mi porta all'azienda di SILIPO. Dopo circa 10 minuti arrivano i potentini, De Leonardis, Rocco Esposito e un altro soggetto. Con MUTO c'era Lamanna e mi fecero conoscere per la prima volta i potentini. Entrando in ufficio da SILIPO, mi diedero i potentini i disegni, di poterli guardare e fargli un preventivo, e ho scoperto che il cantiere si trovava a Taneto e non a Parma. Che dopo circa una settimana ci incontrammo con De Leonardis a Taneto, a consegnargli il preventivo che alla fine concordammo per un importo di 17 mila euro, anziché 17 mila e 5 cento e mi chiesero di portargli subito l'attrezzatura, così Dall'Argine gli faceva subito un bonifico di 25 mila euro per inizio cantiere. Iniziammo a lavorare e mi chiese se conoscevo dei magazzinieri, impianti di cemento e qualcuno che mi potesse fare fornitura e posa e noleggio di ponteggio. Poi, non

avendo ghiaia SILIPO, gli facemmo conoscere MUTO Antonio classe '71, per una fornitura di 2 o 3 bilici di ghiaia. Per il ferro inizialmente non avevano bisogno, perché lo prendevano da Alessandria e come facemmo il solaio, ci disse che quelli di Alessandria non gli davano niente. Comunque, in tutto questo scoprimmo tramite l'impianto di cemento che l'Impredil aveva una segnalazione di protesta per un assegno. Il magazzino edile Eternedile, non conoscendo, non gli aprirono un conto per poter pagare a 30 o 60 giorni. Avevano noleggiato una gru, l'Impredil, e dopo meno di una settimana venne il proprietario e se la riprese. Inizio a capire, giorno per giorno, che questi sono dei truffatori e chiamo spesso MUTO per assicurarmi se questi li conosceva bene e mi diceva di non preoccuparmi, che lui aveva degli affari insieme con questi di Potenza e i soldi non li perdevo. In tutti i modi, finì il cantiere, senza servizi idrici, energie elettriche e senza una gru, con un generatore che non si potevano usare in continuazione due attrezzi elettrici, e abbiamo lavorato duramente, che nemmeno 70 anni indietro lavoravano in questo modo. Comunque, per farla breve, finito il lavoro di carpenteria, che finimmo prima della fine di marzo 2012, eravamo a metà giugno 2012 e questi di Potenza avevano pagato euro 7 mila ai carpentieri, che sono io e mio cognato SESTITO, e 1800 euro era costato il solaio in laterizio. Dall'Argine aveva dato di acconto lavori 65 mila euro, fino a metà giugno e in più gli ha pagato il cemento di tutta la struttura, Dall'Argine, con una delle società che aveva, e c'è anche un'intercettazione dove MUTO chiama al telefono di De Leonardis e gli risponde Esposito Rocchino, che lo chiama per un pezzo della sua macchina che gli serviva, non so se era un faro, un paraurto non ricordo di che cosa era, e riferisce a MUTO che sono nettamente in ritardo per i pagamenti ai lavoratori di 30/40 giorni con i pagamenti, ma quello che gli dava più problemi è SILIPO, non tanto il carpentiere. C'è sull'intercettazione questo. Poi ci saranno delle altre intercettazioni che leggerete su questa vicenda, tra me e MUTO, MUTO e i potentini e valutate voi. Tribunale, se c'è del vero di quello che ha riferito MUTO, oppure tante bugie. E vi ricordo che io ho lavorato e ho chiesto i miei soldi, senza nessuna forza intimidatoria. E se c'è stato un incontro in ufficio da Dall'Argine, dove c'era SILIPO, è stato SILIPO per chiedere il suo di dovuto e io il mio di dovuto, come ricorda anche una volta che abbiamo incontrato i proprietari dell'albergo ristorante Gabbiano di Salerno, che De Leonardis gli doveva, per vitto e alloggio, dai 3 ai 4 mila euro. Che al momento del pagamento, abbandonarono e scappò via, e se non ricordo male, anche questo pagò Dall'Argine. Poi chiedo a lei, signor Presidente, di poter far venire di nuovo Dall'Argine come teste, e riferirci quanti soldi avesse dato all'Impredil fino al pagamento che fece a SESTITO Salvatore e quante persone sono state pagate, farci riferire dal signor Dall'Argine chi erano i muratori e chi era la ditta che gli fornì il tetto in legno, e se questi sono stati pagati. E se il tetto è stato pagato dall'assicurazione. E chiedo anche, se mi ascolta la Procura, di fare questa indagine. E non pensate che sappia qualcosa e non voglio riferire, che se sapevo l'avrei detto subito. Signor Presidente, se non avevo motivo di incendiargli il tetto, anche perché non è di mia portata fare queste vigliaccate. Sono stato pagato e li ho anche ringraziati, e non ho usufruito di un euro in più di quello che era il contratto, anche se mi potevo avvalere e chiedere per come è stato svolto il lavoro, e non l'ho fatto. Io non ho portato Falsetti per fargli prestare dei soldi ai potentini, in quanto io mi preoccupò quasi dall'inizio del cantiere, che questi sono dei truffatori e bugiardi e falsi. Forse il MUTO ha letto tanto di tutto, degli imputati, e dovrebbe esserci un'intercettazione che io e SILIPO commentiamo per i soldi che ci vengono dati con le

cessioni di credito. Che Dall'Argine non può pagare a tutti subito e comincia a pagare prima a SILIPO, dopo circa 20 giorni i carpentieri, e non mano ne paga ogni mese uno di quelli che avevano i pagamenti scaduti. Signor Presidente, un'altra cosa che ha riferito MUTO a questo riguardo, che io in un colloquio in carcere con mio fratello FLORO VITO Giuliano, gli avrei riferito di andare da Paolini che conosceva Dall'Argine, che per quando viene chiamato come teste Dall'Argine, di non dire la verità. Avere modo di poter verificare che questa situazione è una delle prime bugie che vi ha raccontato a mio riguardo e ce ne sono altre che riferirò nel discorso che continuo. Signor Presidente, ho sintetizzato il discorso Taneto e vi chiedo se avete delle domande da farmi, anche la Procura, sono disponibile a rispondere. E riferisce MUTO che per questo lavoro di Taneto, Lamanna mette a conoscenza Sarcone Nicolino, e c'è un'intercettazione, che Sarcone Nicolino lo stesso giorno che si trova Lamanna con MUTO a Reggio Emilia dove ci si incontrarono, da SILIPO che chiama Gianluigi Sarcone per ricordargli che alle 17 si devono incontrare con Franco. La Procura inserisce che sia Franco Lamanna ma non è così, che i Sarcone avevano appuntamento con Franco Falbo e avere modo di verificare anche questo. E MUTO vi dice anche che io riferivo a lui, per informare Lamanna, per essere a conoscenza che io non potevo prendere i soldi di Taneto. Ci sono anche su questo le intercettazioni, che MUTO parla con i potentini, che si disinteressa su questo. E ripeto che non ho usato nessuna forza intimidatoria e non tanto meno Lamanna.

Su richiesta della difesa di BLASCO è stato escusso anche il teste Tallarico Giuseppe (udienza 11.7.2017) il quale non ha però fornito elementi significativi per la ricostruzione dei fatti e la valutazione della penale responsabilità degli imputati.

15.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità degli imputati

Esaminate le prove è possibile ora scendere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati.

La notte del 5.8.2012, in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), un incendio di natura dolosa veniva appiccato ad una copertura in legno di una villetta in costruzione all'interno di un cantiere di proprietà della VESTA Srl di Dall'Argine Marcello che, alla fine del 2011, aveva commissionato la costruzione di alcune villette a schiera alla società lucana di Impredil Srl il cui responsabile, in zona, era Antonio De Leonardis.

Secondo il contratto, l'impresa appaltatrice avrebbe individuato gli artigiani ai quali subappaltare le opere.

De Leonardis Antonio ha sostenuto di avere individuato i subappaltatori grazie a SILIPO Antonio, conosciuto, per caso, mentre si trovava in zona. Nel mese di giugno 2012 i titolari delle aziende subappaltatrici avevano iniziato a pretendere denaro, motivando la richiesta con la conclusione delle opere in anticipo rispetto ai tempi previsti, non volendo attendere il successivo S.A.L.. A quel punto, per evitare il blocco del cantiere e i danni alla azienda paventati dagli artigiani, era intervenuto personalmente Dall'Argine Marcello che, pur ritenendo di non doverli pagare direttamente, avendo già corrisposto quanto dovuto alla società appaltatrice Impredil cui spettava il pagamento dei subappaltatori, fece effettuare le necessarie verifiche tramite il suo fiduciario Vinci Marco, e pagò i subappaltatori dopo avere ottenuto da De Leonardis la cessione del credito di Impredil. Questo, in estrema sintesi, ciò

che si evince dalle conformi dichiarazioni di Dall'Argine, De Leonardis e Vinci, i quali hanno negato qualsiasi tipo di minaccia da parte degli artigiani e, comunque, qualsiasi pressione diversa dalla prospettazione del blocco dei lavori.
L'attività spionistica compiuta da tre diversi reparti dei carabinieri - il Nucleo Investigativo dei Carabinieri Modena, la Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e la Stazione Carabinieri di Neviano degli Arduini - in ordine alla quale ha riferito il Maresciallo Veroni ha disvelato, tuttavia, una realtà ben diversa.
Il tranquillizzante racconto svolto da De Leonardis e da Dall'Argine, nasconde dietro di sé una vicenda più articolata ed in cui, fin da subito, si indirizza l'interesse dell'intero sodalizio, poi sfociato in una vera e propria azione di forza per ottenere la soddisfazione delle pretese dei singoli esponenti.
Il 23.2.2012 (prog. 6113 RIT 3178/11) veniva captata una conversazione tra MUTO Salvatore e ESPOSITO Rocchino, dipendente di Impredil. Quest'ultimo riferiva che il giorno seguente sarebbe andato a Parma per firmare "*quel contratto*" procuratogli da SIGNIFREDI Paolo, chiedendo a MUTO di aiutarlo a reperire delle ditte per la fornitura di mattoni e di ferro. MUTO lo invitava a raggiungerlo a Cremona, con la promessa che gli avrebbe presentato le persone di cui aveva bisogno.
Il giorno dopo, i due si incontravano e, mentre erano insieme, MUTO chiedeva a LAMANNA Francesco dove passare a prenderlo (prog. 6286 RIT 3178/11). Una volta prelevato LAMANNA, MUTO riferiva a FLORO VITO Antonio, genero del primo (prog. 6269 RIT 3178/11) che stavano andando a Reggio Emilia per vedere un lavoro, facendogli intendere che occorreva la sua presenza. FLORO VITO si rendeva disponibile e diceva a MUTO di attenderlo al casello di Reggio Emilia. MUTO, che si trovava già a Parma, telefonava quindi a SILIPO Antonio (prog. 6303 RIT 3178/11) e gli passava LAMANNA, il quale diceva che lo stava aspettando. Poco dopo contattava SIGNIFREDI per assumere informazioni sul cantiere di Sant'Ilario (prog. 6303 RIT 3178/11). La presenza di LAMANNA a Reggio Emilia era comunicata a SARCONE Nicolino, il quale avvisava il fratello Gianluigi dell'appuntamento con "*Francuzzu*" (LAMANNA), fissato per le 17.00 (prog. 875 RIT 188/12).
Successivamente ROCCA Antonio telefonava a MUTO Salvatore (prog. 6322 RIT 3178/11) chiedendogli se Rocco avesse visionato il lavoro di Sesso "quello in campagna". MUTO gli confermava che Rocco e Antonio (ESPOSITO e De Leonardis) si trovavano lì per un altro lavoro acquisito, *id est* le tre villette in costruzione a S. Ilario d'Enza, e che sarebbero dovuti tornare per visionare l'intervento a Sesso insieme a Paolo (SIGNIFREDI).
Emblematica del controllo dei lavori da parte del sodalizio è la conversazione intercorsa tra MUTO Salvatore ed ESPOSITO Rocco, nel corso della quale il primo consigliava al secondo di non dire ad alcuno che era stato lui a presentargli "*quelli di Reggio*", precisando che per qualsiasi questione lavorativa inerente il cantiere doveva rivolgersi ad "*Antonio il carpentiere*" (FLORO VITO Antonio), mentre qualora dovessero sorgere "*altri problemi*" (di natura economica o contrasti con ditte incaricate di opere in subappalto), gli unici interlocutori sarebbero stati lui ed il "suo amico", evidentemente quello che lo aveva accompagnato, sarebbe a dire LAMANNA Francesco (prog. 6388 RIT 3178/11).
Logico dedurre che vi fosse stato un incontro con "quelli di Reggio", SARCONE Gianluigi e SARCONE Nicolino alla presenza di LAMANNA e MUTO, proprio per parlare del cantiere di Sant'Ilario con Rocco Esposito.

Nel frattempo, l'attività spionistica consentiva di accertare che nell'affare erano coinvolti anche i soggetti su cui stavano indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena.
La mattina del 7.3.2012 SESTITO Salvatore chiamava BLASCO Gaetano e gli proponeva di raggiungerlo sul cantiere di Sant'Ilario per parlare con il direttore dei lavori, che stava cercando una ditta a cui affidare la realizzazione dei tetti in legno per nove villette: questi si rendeva disponibile (prog. 8548 RIT 2931/11). Dopo circa un'ora BLASCO arrivava sul cantiere e incontrava con SESTITO.
La mattina del giorno successivo De Leonardis chiamava BLASCO per chiedergli di passare dal cantiere per ritirare i disegni in vista di un preventivo: BLASCO rispondeva che stava partendo per La Spezia, invitando De Leonardis a portare i disegni nel suo ufficio insieme a SESTITO Salvatore e lasciarli alla segretaria (prog. 8663 RIT 2369/11).
Nel primo pomeriggio SILIPO chiamava BLASCO, che gli diceva di essersi recato sul cantiere per parlare con la persona da lui indicatagli (De Leonardis Antonio), sul conto della quale chiedeva un giudizio di affidabilità. SILIPO lo rassicurava dicendogli che si trattava di un "*soggetto buono*", rinviando ogni atro dettaglio ad un successivo momento (prog. 8743 RIT 2369/11). Il 15.3.2012 De Leonardis chiedeva un incontro per discutere dei tempi e dei modi di pagamento: BLASCO rispondeva che sarebbero dovuti avvenire a scadenze programmate ("*... te lo dico subito... trenta... sessanta. e novanta...*"), precedute dall'emissione di un assegno a garanzia per l'intero importo dei lavori (prog. 9322 RIT 2369/11).
La mattina del 17.3.2012, erano registrate due conversazioni (prog. 8561 e 8562 RIT 3178/11) tra MUTO Salvatore e FLORO VITO Antonio, in cui i due parlavano dell'affidabilità nei pagamenti della ditta Impredil per i cantieri di S. Ilario d'Enza, in cui era entrato a lavorare anche il FLORO VITO. Il giudizio era negativo, anche considerate le difficoltà della committente (VESTA Srl) ("*FLORO VITO Antonio: Antonio - ...la ditta dove hanno preso loro il lavoro è una ditta che non è buona, te lo dico subito a livello di pagamenti e di cose non è buona che sono... sono un gruppo di miserabili, se vuoi ti faccio sentire pure operai che hanno lavorato che non riescono a farsi pagare. Ieri è venuto quello che gli aveva iniziato il lavoro, che c'erano le fondazioni fatte, dice che gli deve dare... gli deve dare ancora 2.600 euro, questa ditta qua, Vesta si chiama la ditta, gli doveva dare 2.600 euro, 600,00 euro se li stanno scontando a gasolio, 2.000 euro glieli stanno facendo da domani a domani, dice, e li avanzano dal mese di ottobre..*").
Il gruppo degli artigiani cutresi del sodalizio non avrebbe risentito dei problemi economici di controparte: "*Antonio - E per 2000 euro, dice, mi stanno rinviando da domani a domani. Antonio, diciamo... Salvatore – Allora... Antonio - ...ha pure queste piccolezze qua, se tu mi dici che problemi non ne abbiamo almeno con noi... Salvatore - Allora... Antonio – Le persone che... Salvatore - ...ma gliel'ho... allora, se loro volessero... allora, se volevano fare... se volevano fare il bidone, non è che chiamavano a noi o volevano a te. Antonio - Sono d'accordo. No... Salvatore – Te lo dicono... Antonio - ...sono d'accordo con te, Salvatore - Ve lo dicono, però voi sempre occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi. No, lo sai perché ora ti sto dicendo in questo modo? Perché oggi mi ha chiamato. . aspe... Fiesta ha chiamato a Tonino... Antonio – Sì, perché la stiamo facendo insieme, però siccome stanno... Salvatore – Eh! Antonio - ...siccome sono chiacchieroni, ti dico... Salvatore – Tonino... Tonino... Tonino... ma se succede, chiacchierone li acchiappiamo subito: Ohù! Ma che c'hai?*

Chiacchierone con me, quello che dico devi fare;" Io sonno già. [...]MUTO Salvatore: mi sono domandato dal commercialista... che questi qua mi stanno cercando per quel lavoro. , com'è là?:. dice: l' soldi ci sono... sono un po' tirati i prezzi... non so' se loro gli rimane soldi... se hanno da guadagnare se sono fatti... ma loro... lo sanno come saltare fuori:". che lo sa pure lui che vanno... "Antonio – Mh! Mh! Salvatore - ..come hai detto tu,.. Antonio – Sì Sì. Salvatore - ...quello lo portano da Iessandria, quello... l'impianto se li fanno loro magari non pagano le persone, sono cose che a noi non è che ci interessano. Antonio – Sì, a me questo qua non mi interessa io l'importante ... Salvatore – A te però... la carpenteria... la carpenteria che gli devi fare... che gli devi fare tu, ti deve pagare fino all'ultimo centesimo. Antonio – Sì Salvatore - Tu mo regolati all'accordo, fate le carte scritte, no a parole, vi ho detto... Antonio - Donia... il lunedì dice che porta il contratto, portano i contratti e tutto perché ancora noi gli stiamo dicendo noi di farci il contratto. Salvatore – Eh! Antonio – Mo ha promesso che lunedì sale anche Rocco e ci porta... e ci porta il contratto. Salvatore - Comunque tu se c'è qualche problema portato verso qua che gliele dico io quattro parole. Ed io gliel'ho detto a loro... Antonio – No, io ti dico subito, siccome... Salvatore – Eh, dimmi. Antonio – ... siccome mo ti spiego tutta la storia, là c'era prima un'altra ditta che lavorava. Salvatore – Sì. Antonio - Stamattina sono andato a noleggiare un camioncino perché là ancora non abbiamo manco corrente, tutto a mano stiamo facendo Salvato', là ancora non è arrivatoneanche la corrente. c'è la gru piazzata a terra e non può arrivare ancora la corrente. Mo loro mi ha detto che dice che le hanno pagate, diciamo, la cosa... come si chiama, la... le cose per attaccare l'allaccio, per fare l'allaccio... Salvatore – Sì. Antonio – ...le hanno pagato già però a me mi riguarda che là sopralluogo non ne ha fatto nessuno. Io so che la corrente si paga, prima deve uscire quello dell'Enel, fa il sopralluogo... Salvatore – No, no... Antonio – ...di quanto devi pagare e di quanto non devi pagare. Antonio – No? Salvatore – ...non va fatto nessun sopralluogo. Se è uno... se è una urbanizzazione che è stata fatta nuova c'è già... quindi non è un... basta che gliela paghi e poi all'Enel ci mette anche una settimana, questo può avere anche ragione. Ma quello... quello basta che non ti fa vedere il bollettino che ha pagato, se l'ha pagato e... Antonio – Lui dice che l'ha pagata, a me non è che mi interessa, però mi interessa perché io lo sto pungendo pure, chiama, chiamo, chiama. Che stamattina solodalle otto fino alle undici meno un quarto du' pacchi di (Inc. Pronuncia poco chiara) ho potuto scaricare là perché già gli ho fatto tutti i pilastri, gli ho gettato la caldana, gli ho fatto tutti i pilastri. Io lunedì mattino devo iniziare il solaio. Devo portare l'altro materiale e lo devo scaricare a mano, mi ha dato la possibilità dell'autogru, di quella Ditta là, di calare i pilastri .. Salvatore – Eh! Antonio - .. però... no, la possibilità che dici tu, ti chiama, ti dico un'altra ora vengo, quand'era disponibile quello là veniva. Fino a ieri ci ha detto che veniva alle due del pomeriggio, è venuto all'una e mezzo dopo quello là a scaricarci, per calare i pilastri, ho gettato di nuovo l'altra pilastrata ieri. Però . Salvatore – Ma allora... Antonio - .. devo aspettare sempre, diciamo, a... Salvatore – Ma allora, ma Tonino non aveva detto che andava a parlare lui, venite qua, che si trovavano con loro. Antonio – Sì, ma alla fine.. Salvatore – Non c'eri pure tu? Antonio – Sì, ma alla fine non è... penso che non hanno voluto loro, non hanno voluto, non ha voluto Roccopenso che non ha voluto. Dice, che iniziamo e lasciamo stare le cose come sono. Io so che da allora poi non non ha voluto Rocco. Salvatore – Mh! Mh! Ma oggi vi devono pagare. Antonio – No, la preoccupazione mia, per dirti. Il ponteggio ho chiamato a Falsetto ed è uno, diciamo... è uno di Cuiro dei nostri. Salvatore –

Ma tu... Antonio - Che c'è pure quel cristiano.... Salvatore – ... eh, però senti a me, tu gli devi dire a loro, glielo devi dire: "Ragazzi, che le persone che porto io vogliono tutti pagati, che poi problemi dopo... Antonio – No, già... già gliel'ho detto... già gliel'ho detto all'inizio io... Salvatore - Se la volete fare... Antonio - ..gli ho detto pure (inc. voci sovrapposte) Salvatore - ... se la volete fare altre cose dici che li troviamo, glielo dici, che ci troviamo persone ve la diamo pure una mano, no, non è che dice vedi... Antonio – Si, non è che... Salvatore – (inc. Voci sovrapposte) che li chiamano, che pare che loro non sanno come devono fare, ohi. Antonio - Uhm!

...

Antonio – Salvato', Salvatore – Eh, è caduta la linea. Antonio – Eh! No, io non è che...(inc. voci ovrapposte) Salvatore – No, gliela faccio pure io una chiamata, gli dico: Mi raccomando e alle parole e non mi fate fare brutta figura.! Antonio – Eh! Alle parole, senza che gli dici di soldi e non soldi. Salvatore – No. No. No. Antonio – Alle parole, che poi lunedì mattina lo tasto... lo tasto con il contratto, vediamo quello che hanno scritto sul contratto e vediamo se è verità quello che hanno fatto. Quello... se loro fanno com'è che mi hanno detto... Salvatore – E sennò ti... Antonio - ... io ti chiamo e ti dico: Salvato' hanno fatto com'è che hanno detto loro, mi hanno portato i soldi e mi hanno dato il contratto." Salvatore – Se no... Antonio – Se a me non mi portano... Salvatore - Vi firmate... Antonio – ...né soldi e né così gli dico mi fermo io. Salvatore – Eh! E non ti fare... (inc. voci sovrapposte) Antonio – Perché loro hanno preso .. loro hanno preso... loro hanno preso già 25.000 euro, hanno preso, gli hanno mandato già 25.000 euro prima... prima di finire il riempimento.. prima di finire il riempimento, il Ballocco, gli ha mandato già 25.000 euro alla ditta a lui. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Quello che dice lui. Salvatore - Eh! Antonio - Quello che dice lui. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Quello che dice lui, che io ci (inc. audio insufficiente) Salvatore - Quello che dice lui chi? Antonio – Cosa, Antonio, Antonio questo qua che ci sta facendo il lavoro, questo di Potenza, dice che la Ditta gli ha mandato 25.000 euro. Voce Maschile - (Fuori cornetta) E' impossibile. Salvatore – Embè, ma dice che... si, che ma la ditta gliene dà di più di quelli che... Antonio – No, no, dico, però siccome ancora, diciamo, è là, non c'è niente di utile, c'è solo l'attrezzatura nostra e una baracca sua, stop. Corrente non ne abbiamo, acqua non ne abbiamo Salvato'. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Digli il fatto della corrente Antonio - Eh! Gru... la gru è là ferma sotto là. Salvatore – Ohi Anto', aspetta il lunedì, come ti hanno detto devono fare, se no ferma tutto che poi gliele diciamo... Antonio – Sennò... sennò mi fermo. Salvatore – Che poi gli facciamo venire noi i sensi. No di scappare non scappa, non ti preoccupare. Antonio – No, no, no, non è per questo qua, ho detto io (inc. Pronuncio poco chiara) questi qua sono venuti qua, vengono e fanno i truffaldini perché di avere non hanno niente là, una baracca hanno... Salvatore – Eh! Antonio – ...una baracca e tutta la roba... Salvatore – Si. Si. Antonio – ...ce l'hanno a noleggio, a (inc. Voci sovrapposte) ce l'hanno a noleggio... Salvatore – E tutta roba di... Antonio - .. la gru ce l'hanno a noleggio. Salvatore - ...e ma truffaldini che mi .. è truffaldina, le devi sempre fornire le carte come fai a (inc. voci sovrapposte)

Subito dopo, MUTO Salvatore contattava Esposito Rocchino (prog. 8563 RIT 3178/11) chiedendo spiegazioni e garanzie sulla loro affidabilità, specialmente in relazione ai suoi paesani e ricordava ad Esposito l'importanza di "*Antonio il carpentiere*" evidenziandogli chi

il "*papà*" (LAMANNA Francesco) si trova con lui "quel giorno" (quello del primo incontro del 24 febbraio) e che "*gli manda i saluti*".
Nel frattempo BLASCO Gaetano, che evidentemente aveva ricevuto la documentazione, coinvolgeva nei lavori anche GUALTIERI Antonio, al quale consigliava di parlare con SILIPO per recarsi sul cantiere di Taneto (prog. 14236 RIT 2931/11).
Parallelamente, l'attività di intercettazione faceva emergere come tra gli artigiani calabresi cresceasse il malcontento e di come SILIPO Antonio si era fatto portavoce dei loro interessi.
L'11.6.2012 SILIPO chiamava De Leonardis per sollecitare un pagamento; questi gli passava Esposito, che ammetteva che avevano accumulato ritardi nei cantieri ed erano in difficoltà (prog. 14310 RIT 353/11).
SILIPO quindi si rivolgeva a Dall'Argine, lamentandosi per l'operato dei lucani e segnalandogli i problemi sul cantiere, che avrebbero potuto portare ad una forzosa chiusura (*"Antonio - Buongiorno. Niente, Marcello, mi sembra che con 'sti ragazzi, quelli di Taneto mi sembra che abbiamo dei problemi, perché si stanno rivolgendo tutti a me, si stanno rivolgendo i... le persone che hanno fatto il lavoro... adesso .. adesso..;.... Antonio - Non lo so, adesso... adesso, Marcello, qui c'è un problema. Metti il caso vengono tutti da me, io devo venire qua e ti dico. Blocchiamo il cantiere perché questi qua, se si comportano così, io non so cosa fare!*)
Dall'Argine risponde dicendo di avere fatto un bonifico di 11.000 euro per gli acconti dei carpentieri e di avere già fatto quattro bonifici a De Leonardis. Preoccupato, chiedeva a SILIPO di fargli conoscere nel dettaglio le varie posizioni creditorie, che avrebbe saldato in prima persona (prog. 14322 RIT 353/12).
Nel giro di mezz'ora, Dall'Argine richiamava e SILIPO (prog. 14339 e 14341 RIT 353/12) gli elencava tutti gli imprenditori che rivendicavano i pagamenti e, soprattutto, reiterava la minaccia di bloccare il cantiere, avendo la capacità per farlo: (" *Antonio - Pronto? Marcello - Antonio, sono Marcello. Ti disturbo? Antonio - No, no. Hai da scrivere, Marcello? Marcello - Sì, sì, sì. Antonio Allora, qui... oh, la situazione è messo abbastanza seria, la situazione. Marcello - Vai, dimmi. Antonio - Allora, SESTITO Salvatore, che ha fatto la carpenteria... Marcello - Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, SESTITO Salvatore, sì? Antonio - Deve prendere diec' doveva bonificare 10 mila euro. Marcello - 10 mila, poi? Antonio MUTO, che ha portato la ghiata questo inverno... Marcello - Sì, me lo ricordo. Antonio - ...2.200 euro. Marcello - 2 mila e 2. Vai, vai, Anto. Continuo a scrivere io. Antonio - Falsetti Rosario che ha portato il ponteggio... Marcello - Aspetta, come si chiama, scusa? Antonio - Falsetti... Falsetti Rosario. Marcello - Allora, Falsetti, Falsetti. Antonio - Che ha portato il ponteggio Marcello - Ponteggio. Antonio - Al primo di maggio doveva avere 8.600 euro. Marcello - Ah, però. Poi? Antonio - Poi, la ferriera MDM, la ferriera... Marcello - MDM ferro, sì? Antonio - Che loro avrebbero fatto un assegno a garanzia di 5 mila euro, invece la fattura che cadeva è di 8.800 euro. Marcello - È tutta roba già scaduta questa, Antonio? Antonio - Già scaduta, già scaduta. Marcello - Okay. Antonio - Praticamente... praticamente questi qua vogliono essere pagati Marcello - Antonio, e te, scusa? Te qui non ci sei qua dentro. Antonio - Allora, io adesso - adesso - visto e considerato perché non voglio avere dei problemi con 'sta gente di merda va bene? - visto come si è comportata Okay? Marcello - Sì. Antonio - Allora, a me una fattura già mi è scaduta di 4.162, l'altra che mi scade a fine mese di 4.427 e poi tutto il resto che mi sta preparando la ragioniera, mi sta preparando. Okay? Marcello - Okay, diciamo,*

entro fine mese sono scaduti più o meno 10.000 euro, dai, vuoto per pieno. Antonio - Sì, a me mi sono scaduti quei 10.000 euro, sì, per fine mese. Solo che io domani mattina ho gli assegni che mi vanno .. mi vanno a imbucare, mi vanno. Okay? Marcello - Sì, 4.162 di assegno tu devi metterlo dentro domani. Antonio - Sì, però sono stati loro a volere questo pagamento qua, quando io non l'ho accettato questo pagamento - va bene? - perché gli ho detto: Guardate che mi dovete... vi... vi state prendendo dei giorni abbastanza lunghi, non riesco." Antonio, dobbiamo fare così." Ascoltate, se non ho bisogno, va bene. Se io ho bisogno dopo...." ma questi creano dei problemi, creano, che mi sembra che vogliono fare il lavoro senza soldi. Ma non hanno capito dove cazzo sono capitati questi. Hai capito? Marcello - Però, Antonio, scusami, mi sto facendo un rapido calcolo... dunque 8 e 8, 16; 26... 26... 28... stiamo parlando di 30 mila euro. Loro ne hanno presi di più da me. Antonio - Appunto, allora, io ti sto dicendo - ti sto - siccome qui se oggi io non li metto colmi - non li metto, okay? - qui domani mattina c'è il cantiere bloccato, c'è. Antonio - Tu te ne vieni da me, te ne vieni e mi dici che dobbiamo vedere per fine settimana e poi vediamo come impostare. E tutte le persone che mi hanno telefonato a me, tutte, tutte - va bene? - Antonio, sappiamo che tu .. ci sei tu là dentro, nella Coop Moviter – va bene? - noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso, però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere, vogliamo, perché noi abbiamo delle scadenze, abbiamo." Marcello, io come ti dico... come mi hanno detto, ti dico. Antonio - Non ne hanno più, non ne hanno più, perché io li ho telefonati poco fa, li ho telefonati, mi ha detto: Ci sentiamo venerdì per impostare il pagamento." Ma con chi cazzo stai parlando? Gli volevo dire, gli volevo. Aspetta un attimo che ne vediamo la situazione qua." Comunque, Marcello, io... sono io l'acqua... l'acqua dove devo spegnere 'sto fuoco qua... Marcello - Sì, sì, Antonio, facciamo così, a questo punto. Antonio - Eh. Marcello - Dunque, facciamo così. Allora, visto che nel contratto (inc. voci sovrapposte)... Antonio - Aspetta, Marcello. Aspetta, aspetta, Marcello, scusa. Tieni in mente quello che vuoi dire, eh. Marcello - Sì, sì, certo. Antonio - Qui, Marcello, siamo arrivati nell'al di là delle persone, qui non si scherza, Marcello, eh, qui. Qui non si scherza. Qui... qui... con 'ste persone che hanno lavorato qua non si scherza. Cioè capisci quello che ti voglio dire? Meno male, meno male che c'è una grande stima ed amicizia tramite me. Ma qui proprio non si scherza, Marcello. Cioè questo te lo voglio dire...).

Dall'Argine ribadiva di aver sempre mantenuto fede agli accordi presi con Impredil e che non riteneva giusto doversi far carico degli eventuali debiti contratti da quest'ultima, anche perché proprio il venerdì precedente aveva consegnato a De Leonardis 12.000 euro. (*Marcello - Sì, però, Antonio, io gli ho già dato 12 mila euro venerdì. Io adesso di soldi a tirarne fuori non riesco, eh. Antonio - Allora... Marcello - Io oggi pomeriggio non tiro fuori dei soldi, eh. Antonio - Allora... Marcello - Che sia ben chiaro, perché non so dove andarli a prendere. Cioè io gli ho dato 12 mila euro per dare gli acconti alle persone, me li hanno chiesti apposta. Io glieli ho dati. Anche perché io non posso darli a voi, Antonio, a che titolo? Io devo darli a lui, c'ho... c'ho un contratto con lui.*).

SILIPO gli rappresentava che quelli dell'Impredil sostenevano di non aver ricevuto alcunché, ma Dall'Argine si diceva pronto a dimostrarlo producendo le cedole bancarie.

SILIPO sottolineava comunque di dover necessariamente reperire il denaro per accontentare gli imprenditori che stava rappresentando (*"allora... ascoltami un attimo.. ma io non risolvo niente così.., perché io devo dare una risposta a tutti questi... "*).

Dall'Argine dichiarava che avrebbe effettuato i prossimi pagamenti direttamente a loro, superando la Impredil ("... *Antonio... la risposta è che quando lui arriva al SAL... invece di dare i soldi a lui... li do a loro...* "), ma SILIPO ribatteva che loro stavano ancora aspettando i soldi del precedente S.A.L., per cui gli consigliava di chiamare De Leonardis e prospettargli la situazione ("... *allora... questa telefonata gliela puoi fare direttamente te... gliela puoi fare... perché gli dici... mi ha telefonato SILIPO... mi ha telefonato... mi ha telefonato SILIPO... perché SILIPO... dove SESTITO... MUTO... Falsetti... Feriera?... hanno telefonato tutti a lui... hanno telefonato...* "), anche perché lui si era fatto garante degli interessi comuni e non poteva deludere i suoi paesani ("... *no... no... te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso.. perché se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...* ").

Dall'Argine, comprendendo immediatamente il tono intimidatorio del SILIPO, gli chiedeva di mantenere calmi i suoi amici, perché così avrebbero ottenuto i loro soldi ("*gli devi dire che ha detto Marcello che se non fanno casino i soldi li prendono. Sennò, visto che... se fanno casino i debiti li hanno fatti con Antonio De Leonardis non con Marcello Dall'Argine, giusto?!... se stanno buoni... i soldi li prendono... se fanno casino* ").

SILIPO sottolineava nuovamente l'urgenza dei suoi amici di ricevere il denaro e Dall'Argine, rendendosi conto della situazione, gli diceva che avrebbe tentato di bloccare il bonifico già inviato all'Impredil e di utilizzare quel denaro per pagare i calabresi ("*No Antonio, senti, sai cosa faccio?... adesso provo a bloccare il bonifico allora... fammi chiamare... perché ho già capito che qui gira male...* ").

SILIPO assecondava promettendo a Dall'Argine di tutelarlo da eventuali reazioni da parte di Impredil, visto che il suo gruppo era formato da persone di elevato spessore criminale ("... *allora blocca...prova a bloccare... blocca il bonifico... hai già capito tutto allora... blocca il bonifico... e dopo vediamo come cazzo rispondono loro... no... dopo se la vedono con me davanti o te... se la vedono con me davanti a te... hai capito? .. qui stiamo parlando con i primis assoluti... va bene?... in tutto e per tutto... Marcello... non posso parlarti per telefono... ma qui... qui ha lavorato gente... ha lavorato che eh... non mi fare esprimere... blocca il bonifico... blocca il bonifico che risolviamo il problema... blocca il bonifico...* ").

Dopo aver chiamato in banca e verificato che non era più possibile bloccare l'esecuzione del bonifico, Dall'Argine chiamava SILIPO (prog. 14353 RIT 353/12) dicendogli che avrebbe chiamato De Leonardis per invitarlo a saldare il debito con lui e con SESTITO o, quanto meno, per partecipare ad un incontro "chiarificatore" ("*allora... la banca mi ha detto che non può ritirarlo perché gliel'ha accreditato... eh . a mezzogiorno... e quindi... a questo punto io adesso lo chiamo... e gli dico che mi hai chiamato... e i soldi che... i soldi che gli ho bonificato... almeno questi ultimi... te li deve dare a te... almeno a te e SESTITO... quindi... se ci mancano sette... ottomila euro... deve prenderseli dalla sua taschina e metterceli dentro e darteli... punto!... l'alternativa è un bell'incontrino qua...* ").

SILIPO pretendeva di ricevere i soldi in giornata ("... *va bene... io entro il pomeriggio... entro il pomeriggio se fa il bonifico bene se no....va bene.... vediamo dopo dai...* "), ma Dall'Argine cercava di mettere al riparo il cantiere da danneggiamenti o blocchi dei lavori impegnandosi a far fronte a tutti i debiti ("*sì... l'importante Antonio.. io te l'ho già detto... eh... chi non fa casino prende i soldi... se qualcuno fa casino nel mio cantiere... io non devo un cazzo a nessuno!... a parte te... a parte te... che con te siamo amici... con te i soldi non li*

perdi comunque... Antonio... se nessuno fa casino... piglia i soldi...lo garantisce Marcello Dall'Argine... dopodichè... oh Antò... quello che succede fuori sono cazzi suoi... a me non me ne frega niente... a me solo i fatti miei e del mio cantiere... ").

SILIPO forniva le garanzie richieste, pretendendo però l'arrivo del bonifico entro le 3 del pomeriggio (*"... no... no... che casino?!... nessuno fa casino... nessuno fa casino... ci sono io... nessuno fa casino!... l'importante che oggi alle tre mi fanno il bonifico... oggi alle tre... mi fanno..."*). Dall'Argine diceva che avrebbe contattato immediatamente De Leonardis: (*"Antonio... io adesso lo chiamo... se sei d'accordo... faccio questo... lo chiamo... e gli dico. mi ha chiamato il mio amico Antonio SILIPO... mi ha detto che lui e SESTITO aspettano dei soldi da te... che gli hai promesso che gliell devi..."*) e SILIPO lo esortava a ricordare a De Leonardis con chi aveva a che fare, alludendo al suo spessore criminale e sul territorio emiliano io (*"... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è SILIPO qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli .. digli che facciano il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose..."*)

Poco dopo Dall'Argine ricontattava SILIPO (prog. 14355 RIT 353/12) spiegandogli che De Leonardis sosteneva di non dovergli dare altri soldi fino al prossimo S.A.L. e che secondo lui stava facendo "*il fenomeno*" perché al momento si trovava a Potenza li sentendosi al riparo da eventuali ritorsioni.

SILIPO prendeva atto e sottolineava che De Leonardis non poteva considerarsi al sicuro in nessun posto (*"... va bene.. ma può fare quello che vuole... tanto come qua è la..."*).

Dall'Argine proponeva di organizzare una "bella sorpresa" a De Leonardis al rientro a Sant'Ilario d'Enza, offrendosi di invitarlo con una scusa nel proprio ufficio, ma SILIPO replicava di poterlo punire anche a Potenza (*"... ma chi sono?!.. ma chi cazzo sono loro?... che gli devo dare 'sta importanza?... vuoi vedere... vuoi vedere come li faccio rimanere giù senza che vengono su?. .."*).

Dall'Argine ribadiva la promessa di farsi carico di liquidare per intero i suoi amici, a patto che non succedesse alcunchè in cantiere (*"Antonio... però di a tutti che garantisco io...i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine...glielo dici...garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perché non succedano cosìni... ed io ti garantisco che..."*).

SILIPO, nel frattempo si relazionava con FLORO VITO Antonio (genero di LAMANNA Francesco) sullo stato delle cose, mettendo in evidenza come fosse riuscito nell'intento di ottenere il pieno appoggio di Dall'Argine (prog. 14364 RIT 353/12: *"... allora... io sono arrivato al punto che volevo io... sono arrivato... benissimo... Marcello mo' si è messo a tutte le disposizioni... si è messo... mo'sta chiamando lui Antonio, (id est De Leonardis), mi sta chiamando... e io non gli sto rispondendo..."*). FLORO VITO, alla domanda se fosse stato contattato lui, rispondeva di non aver avuto più alcun contatto con De Leonardis (*"... no... a me non mi ha chiamato... e non gli ho chiamato neanche... come eravamo d'accordo con te..."*). SILIPO, quindi aggiungeva che lo avrebbe chiamato lui per fargli capire con chi aveva a che fare (*"... benissimo!... ok!... allora io mo' lo chiamo... gli dico... se tu ti pensi che sei venuto qui a Reggio Emilia a prendere in giro a noi... vedi che tu hai sbagliato indirizzo... questo è il parlare che gli faccio... secondo me hai sbagliato indirizzo... perché avrai modo di conoscerci meglio... si vede che tu qualche persona non ti ha informato neanche la potenza su chi siamo... manco... va bene... ok... allora io io ho voluto semplicemente farti una*

telefonata...e tu mi hai detto che non sei stato pagato... a che cosa vogliamo giocare?... a che cosa? allora... qui c'è da pagare Tizio... Caio... Sempronio e via discorrendo.. allora.. come facciamo?... noi oggi vogliamo una risposta per domani mattina dobbiamo avere i soldi sul conto... sennò Antò... manco... non ci... venire per niente... che andiamo avanti noi col cantiere...").

SILIPO, sottolineando che stava sempre parlando a nome di tutti, chiedeva quindi precise istruzioni sull'atteggiamento da tenere, "*tosto*", precisando di volere tutelare Dall'Argine che si era mostrato accondiscendente nei loro confronti (*SILIPO - Io sto parlando per tutti. Antonio - Sì. SILIPO - Allora, io come mi devo comportare mo qua? Mi devo comportare tosto? Antonio - Toni', se stanno prendendo i soldi è normale che ci dobbiamo comportare tosti. Che facciamo? Loro si mangiano... come ti devo dire? Alla fine può essere che scappano e poi dove andiamo? SILIPO - E ti sto dicendo, mi devo comportare tosto? Perché Marce... Marcello, ti devo dire la verità, ah. Antonio - Eh. SILIPO - Aveva bloccato il bonifico ma ha... non ha fatto in tempo, sennò nemmeno i 12 mila euro che gli aveva mandato gli arrivavano.)*

FLORO VITO confermava l'utilizzo di ogni mezzo per recuperare i soldi ("*... Toni... si stanno prendendo i soldi... è normale che ci dobbiamo comportare duro... che facciamo?...loro si mangiano... come ti devo dire... alla fine può essere che scappano...e poi dove andiamo?*") e, per venire incontro anche alle esigenze di Dall'Argine, avrebbero dovuto incontrarlo e spiegargli che prima di dare altri soldi all'Impredil avrebbe dovuto pagare loro ("*...Toni... l'unica cosa... l'unica cosa andiamo e parliamo con Marcello: allora... quanto gli devi dare tu?... ancora altri trentamila euro?... quarantamila euro?... venticinquemila euro?... quelli che gli devi dare... va bene.. ci tuteliamo i nostri... è quello che voglio fare io... tu quanto devi prendere Tonino?... diecimila euro?... io ne devo prendere altri dieci... e sono venti... io sto facendo un'ipotesi... io sto facendo un'ipotesi... poi chi deve prendere di più o di meno... questa è una cosa che giustamente la sai pure tu... cos'è che facciamo per accontentare tutti?... ci cacciamo un mille euro l'uno... e accontentiamo pure agli altri... va bene?... quando gli farà l'altro pagamento ci cacciamo gli altri sette... otto... dieci mila euro... quelli che restano diciamo... che ci devono mancare a noi...*").

SILIPO prospettava di affrontare De Leonardis e costringerlo a chiudere il cantiere ("*... niente, io arrivato a questo punto, vedi che io vado e spiano Antò. te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che ha le spalle... no... gli dico che domani mattina sennò siamo là e gli blocco il cantiere gli blocco e non se ne parla più!... perché Antò gli dico: tu vedi che hai sbagliato indirizzo io vado..io vado..io vado tosto Antò... te lo dico e vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici: ma hai parlato con SILIPO?... e siamo a posto gli dici...*").

FLORO VITO sottolineava di aver spiegato chiaramente a De Leonardis che le prime ditte da pagare erano quelle che avevano portato loro nel cantiere ("*... no... no... questo qua già glielo abbiamo detto pure noi... glielo abbiamo detto... sì... se vuole andare avanti... se vuoi andare avanti... gliel'ho detto già.. se vuole andare avanti... prima devi pagare le persone che abbiamo portato noi nel cantiere... poi i materiali che ha preso giù al suo paese suo, sono affari suoi che non ci interessa, il tetto i mattoni... entro domani ci deve risolvere il problema Toni...*").

SILIPO si metteva quindi in contatto con ESPOSITO Rocco (prog. 14367 RIT 353/12) facendogli notare, con fare intimidatorio, che lui rappresentava tutti i calabresi e che, pertanto,

se non rispettava lui non rispettava l'intero gruppo. SILIPO diceva espressamente che l'IMPREDIL aveva potuto lavorare nel cantiere perché gli era stato concesso dai calabresi e che ora la questione era diventata delicata.*(Antonio – parlando con me....sai cosa vuol dire che parli con tutti? Parli. Con quello che ha portato il ferro, con quello che ha fatto questo, con quello che ha fatto quello: con tutti, lo sai cosa... io siccome vi ho dimostrato la mia... tutta la mia umiltà, che siete stati raccomandati - giusto? - da chi di dovere e allora giustamente io dovuto disponere tutto la mia umiltà. Antonio - Paghiamo il materiale, paghiamo - Va bene? - perché giustamente io ho dimostrato tutta la mia sincerità, tutta la mia onestà, dopo che io ho fatturato mi vieni a dire che dobbiamo cubare – va bene? - cubiamo tutto, cubiamo. Rocco - Va beh, ma questa è una questione di conteggi, questa è un'altra cosa. Antonio - No, no, ma. . no, no, ma cubiamo perché giustamente per me è un'offesa per eccellenza questa, eh, Rocco, per me. Perché ce ne sono uomini con l'umiltà sulla faccia della terra, senza offesa a nessuno, posso portare la corona, posso portare - okay? - posso. Quindi su di questo io sono tranquillo. Antonio - Rocco, non hai capito. Non hai capito, Rocco. Allora, la gente mi ha telefonato tutta a me, mi ha telefonato.)*

Pochi minuti dopo SILIPO relazionava Dall'Argine (prog. 14370 RIT 353/12) il quale si dispiaceva per essersi fatto prendere in giro come un ragazzino dai lucani ("*... brutte merde maledette, mi sono fatto prendere per il culo come un ragazzino che coglione!.. mi sono fatto prendere per il culo come un ragazzino, bastardi!...*"). SILIPO gli diceva di non preoccuparsi perché lui sarebbe stato sempre dalla sua parte ("*...ma nessuno ti ha preso per il culo a te che c' hai sempre SILIPO!, c' hai sempre!, ok?.*"). Dall'Argine si rasserenava ed ironizzava sull'ingenuità di quelli dell'Impredil che non avevano ben capito con chi si stavano scontrando ("*... Antonio, si sono dimenticati chi cazzo sei, io ho questa vaga impressione.. secondo me non hanno ben presente... poverini!...*").
Poco dopo Dall'Argine diceva a SILIPO (prog. 14394 RIT 353/12) che, secondo lui, la soluzione al loro problema era costringere De Leonardis a firmare la cessione di credito nei loro confronti, che poi avrebbe pensato lui a pagarli ("*... sono rimasto che non ho più novità in questo momento, secondo me Antonio l'unica soluzione è la seguente, bisogna che lo andiate a prendere, lo portate qua, facciamo... in contradditorio... firma la cessione di credito nei vostri confronti e io vi pago!.., non c'è testa nè mazzo!... e allora voi tutti prendete i soldi... perché così secondo me sta prendendo tutti per il culo, me compreso...*").
Il 12 giugno 2012 Dall'Argine avvisava SILIPO dell'imminente arrivo da lui di Esposito Rocco (prog. 14512 RIT 353/12) SILIPO spiegava che probabilmente voleva parlargli della cessione del credito perché aveva capito male le sue disposizioni e Dall'Argine, ben sapendo che solo l'autorità di SILIPO poteva convincere Esposito a firmare, chiedeva al SILIPO di presenziare all'incontro. SILIPO confermava che si sarebbero presentati anche "*i suoi compagni*", creando però timore in Dall'Argine, che non capiva il motivo dell'arrivo anche di quei soggetti. SILIPO prometteva che dall'incontro non sarebbero scaturiti problemi per lui ed alla fine Dall'Argine accondiscendeva.
Dall'attività spionistica emergeva, ad un certo, punto, anche il coinvolgimento di BOLOGNINO Michele così come riferiti dal Maresciallo Veroni (prog. n. 16261 RIT 2931/2011; nr.14758 RIT 353/2012; nr. 16269 RIT 2931/2011; nr. 16290 RIT 2931/2011; nr.10043 RIT. 353/2012).

Alla luce delle prove indicate deve essere affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato di estorsione loro contestato.
Ed invero, le intercettazioni captate e sopra riportate, oltre a dimostrare come sul cantiere di Taneto siano confluiti gli interessi del sodalizio, che si è mosso coralmente, sotto la direzione e il benestare dei suoi vertici per accaparrarsi il sostanziale monopolio sullo stesso, provano altresì la fondatezza dell'ipotesi d'accusa.
Le eloquentissime conversazioni telefoniche dimostrano infatti come, a fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, Impredil, all'obbligo di pagamento del gruppo dei subappaltatori calabresi, SILIPO si sia rivolto, al committente Dall'Argine minacciando di bloccare il cantiere se lui e i suoi compagni, i suoi compaesani, non fossero stati pagati.
Per effetto di tali condotta intimidatrice il Dall'Argine, che non era tenuto a pagare, e che inizialmente aveva dimostrato la sua resistenza indicando nella società appaltatrice (e in De Leonardis) la responsabile del mancato pagamento - anche perché ad essa erano già stati corrisposti i denari con cui soddisfare le pretese dei subappaltatori - cedeva alle richieste del SILIPO e, accollandosi il debito di Impredil, provvedeva a pagare i creditori indicati dal SILIPO e di cui quest'ultimo si era fatto portavoce.
Il contenuto delle intercettazioni dimostra il vero e proprio timore di Dall'Argine che, dopo una minima resistenza iniziale, intimorito da possibili reazioni ritorsive del SILIPO e dei suoi compagni, si dimostrava palesemente ossequioso di fronte a SILIPO - che non mancava di ricordare la sua potenza criminale – e accettava supinamente di compiere un'operazione economicamente pregiudizievole e di garantire al gruppo dei subappaltatori calabresi un vantaggio non altrimenti ottenibile dai sodali in quei termini, di fronte al rifiuto o all'impossibilità della impresa appaltatrice di pagarli alla scadenza.
Va poi evidenziato come le pressioni e la carica intimidatoria legata alle contegno del SILIPO erano certamente percepibile da Dall'Argine, che ben conosceva non solo con chi si era messo in affari (si veda il tenore delle conversazioni) ma anche la caratura criminale del SILIPO e la sua appartenenza al sodalizio, del resto mai nascosta dal SILIPO ed anzi da lui sempre ventilata.
Anche in questo caso, dunque, alle minacce espresse si era anche aggiunta, nell'ambito di tale contesto, l'intimidazione derivante dal condizionamento ambientale promanante dalla consapevolezza del Dall'Argine che i suoi creditori erano appartenenti, o comunque gravitanti, all'interno di un sodalizio mafioso e capeggiati da un suo membro di spicco, di nota fama criminale. Le minacce espresse e il condizionamento derivante dalla forza di intimidazione promanante dal gruppo hanno dunque indotto il Dall'Argine a cedere alle richieste del SILIPO alle quali, in altre condizioni, non avrebbe ceduto in quanto per lui assolutamente pregiudizievoli.

In definitiva, non vi è alcun dubbio che la condotta del SILIPO rappresenti minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che proprio nelle minacce, nemmeno così larvate, provenienti da un soggetto che fa valere la sua appartenenza ad un gruppo mafioso e di cui vanta la forza d'azione, si concretizza quella forza di prevaricazione che annulla la volontà della vittima costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.

Eloquente è, in tal senso, l'insistenza con la quale Dall'Argine e De Leonardis hanno negato qualsiasi minaccia sostenendo che il rapporto si sarebbe svolto secondo orinarie e serene dinamiche imprenditoriali. La reticenza del De Leonardis è poi resa ancor più manifesta dalla difformità delle sue dichiarazioni - rese a fatica e continuamente trincerate dietro generici "non ricordo" - rispetto alla denuncia sporta dopo l'incendio.
La condotta e la volontà prevaricatrice del SILIPIO escludono, poi, la configurabilità del più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, seppur invocato dalle difese, del resto nemmeno ipotizzabile in quanto il pagamento ottenuto da un soggetto che non era ad esso tenuto, rende comunque la pretesa illegittima nei suoi confronti.

Va dunque affermata la responsabilità di tutti gli imputati per il reato ascritto emergendo dalle telefonate di SILIPO come egli abbia ricevuto il mandato estorsivo da tutti gli imputati, che avevano lavorato all'interno di quel cantiere oramai nelle mani del sodalizio mafioso, per recuperare il loro credito, non essendo ipotizzabile una libera iniziativa del SILIPO, membro di spicco della consorteria, che abbia agito all'insaputa o contrariamente al volere degli altri imputati. Ciò vale tanto più per FLORO VITO Antonio, genero di LAMANNA, atteso che il tenore delle conversazioni tenute con SILIPO (ed in particolare quella con cui consiglia a quest'ultimo di tenere un atteggiamento "tosto") dimostra il suo pieno coinvolgimento nella azione estorsiva alla quale egli partecipava con piena consapevolezza e fornendo il suo pieno appoggio al SILIPO.

Non è inopportuno sottolineare che, significativamente, SILIPO Antonio è stato condannato in rito abbreviato con sentenza divenuta oramai irrevocabile.
Alla luce di tali conclusioni, ogni altra considerazione relativa alle vicende di contorno, o comunque, non oggetto di contestazione emerse dalle voci dei collaboratori (incendio del cantiere, usura ai danni di De Leonardis, contatti iniziali e ingresso di BOLOGNINO nel cantiere) se valgono a meglio delineare il contesto in cui sono maturati e si sono sviluppati i fatti – anche integrando possibile *notitia criminis* – non incidono in alcun modo sul giudizio di penale responsabilità, fondato in massima parte sul chiaro tenore delle conversazioni telefoniche.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., posto che la grave carica intimidatoria sottesa alla condotta estorsiva costituisce modalità di azione tipica di coloro che appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo, come per altro qui apprezzabile compiutamente, anche in ragione del condizionamento ambientale patito dalla vittima. Va peraltro evidenziata l'esistenza anche del profilo finalistico della aggravante *de qua*, rappresentato dalla volontà del sodalizio di accaparrarsi il dominio nei cantieri edili del territorio, siccome dimostrato dalla presenza, sullo sfondo degli accadimenti, dei vertici del sodalizio, rappresentati dai fratelli SARCONE per il territorio reggiano nonché, addirittura, da LAMANNA Francesco e GRANDE ARACRI Nicolino, il cui interesse alla vicenda è stato tratteggiato anche dai due collaboratori di Giustizia SIGNIFREDI e MUTO.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di De Leonardis e Dall'Argine Marcello.

Infine. Alla luce delle prove assunte in dibattimento siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni rese da MUTO Salvatore, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa alla commissione del delitto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p. da parte di FLORO VITO Antonio, SESTITO Salvatore e FALSETTI ROSARIO nonché a quella del delitto di usura da parte di FLORO VITO Antonio e FALSETTI ROSARIO.

16. CAPO 53.

Estorsione in danno di Soda Salvatore e D'Urzo Domenico

L'importanza del "tormentato" capo di imputazione 53, oggetto di successive modifiche, trascende quella legata all'accertamento dei fatti che ne sono oggetto.
Esso, infatti, al di là della vicenda estorsiva contestata assume una indubbia capacità rappresentativa dei rapporti di forza interni al sodalizio e della proficua sinergia instaurata sul territorio emiliano tra 'ndrangheta ed imprenditoria, qui rappresentata da BIANCHINI Augusto, la cui figura e la cui importanza per il sodalizio emergeranno con forza in altra, specifica, parte della motivazione (cfr. Cap. XV).

16.1. I testimoni di Polizia Giudiziaria e le intercettazioni.

Gli esiti delle indagini sono stati compendiati dal Maresciallo Veroni che, all'udienza del 4.3.2017, ha descritto le conclusioni investigative tratte anche sulla base dalle conversazioni telefoniche captate, riferite in udienza e contenute, in allegato, in apposto documento (cfr. cartella Udienze 2017, produzioni RONI Modena, cd capo 53 e 189).

Con scrittura privata del 23 maggio 2011 Consorzio Lavori Servizi e BIANCHINI COSTRUZIONI avevano formalizzato un contratto di appalto con il quale venivano affidati alla BIANCHINI Costruzioni i lavori di completamento della variante Breda Cisoni nel comune di Sabbioneta, in provincia di Mantova. L'importo complessivo dei lavori ammontava a 1.300.000 euro. Parte di questi lavori, per complessivi 166.000 euro, venivano subappaltati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI al Consorzio Edil Pitagora, società cooperativa formalmente presieduta da Soda Marianna, figlia di Soda Salvatore che, pur non ricoprendo cariche, gestiva di fatto la società ed eseguiva i lavori (cfr. produzioni sopra indicate).
All'interno di questo secondo rapporto lavorativo veniva stipulato anche un contratto di nolo a caldo di mezzi in forza del quale la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe noleggiato macchinari a Consorzio Edil Pitagora dietro il corrispettivo di 30.000 euro mensili. (cfr. produzioni indicate).
Il rapporto lavorativo si svolgeva regolarmente sino a quando emergevano alcune contestazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.

Secondo quanto sostenuto in prospettiva d'accusa, Soda non riusciva ad accedere al prestito bancario che gli avrebbe consentito di acquistare le materie prime per eseguire i lavori e, quindi, per consentirne la prosecuzione. BIANCHINI e Soda si accordavano per una modifica del contratto, in forza del quale i materiali, a partire da quel momento, sarebbero stati forniti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, la quale avrebbe detratto il costo delle stesse dal corrispettivo pattuito per il subappalto.
Da questa situazione erano insorti problemi per il pagamento dei lavori svolti, per la risoluzione dei quali il BIANCHINI, in tesi d'accusa, decideva di rivolgersi a BOLOGNINO Michele, con il quale in quel periodo stava già collaborando (cfr. capo 90), per avere un aiuto, confidando nel fatto che anche i referenti del Consorzio Edil Pitagora, Soda Salvatore e D'Urzo Domenico, erano imprenditori calabresi. D'Urzo Domenico, in realtà, era un geometra che collaborava con Soda Salvatore, ed era stato l'intermediario tra le parti all'interno del rapporto, in quanto aveva una conoscenza personale con BIANCHINI, ed aveva avvicinato le due società.

Analizzando le conversazioni telefoniche, gli inquirenti si erano resi conto che nella diatriba tra le parti si erano inseriti anche BLASCO e VALERIO, a loro volta creditori di Soda per un noleggio di ponteggi in un cantiere di Grosseto.

Le prime conversazioni telefoniche rilevanti vengono captate, ha spiegato il Maresciallo Veroni, nel novembre del 2011, quando si assiste ad un primo incontro tra BOLOGNINO, BIANCHINI, Soda e D'Urzo. La prima conversazione è tra BLASCO e BOLOGNINO. E' una conversazione importante in tesi di accusa, perché documenta come il 30 di novembre BLASCO e VALERIO erano già entrati nella questione, avendo già conteggiato le ore di lavoro prestate da Soda nel cantiere di BIANCHINI cercando anche di ridurre il debito di BIANCHINI per andare incontro anche alle esigenze dell'imprenditore. BLASCO, dunque, nel corso della conversazione registrata al prog. 950 RIT 2931/11 dice a BOLOGNINO di aver guardato i conteggi, di aver applicato uno sconto importante di 7.000 euro e, comunque, chiede di guardarlo insieme. I due si accordano quindi per incontrarsi.

BLASCO, ha spiegato il teste, è ovviamente interessato a che BIANCHINI paghi il suo debito perché in questo modo avrebbe ottenuto più agevolmente il pagamento del suo credito da parte di Soda. Il giorno seguente, il 1.12.2011 BLASCO, VALERIO e BOLOGNINO si incontrano nel magazzino di quest'ultimo a Montecchio Emilia (prog. 1137, 1138 e 1139 RIT 2931/11).
Nel frattempo, ha proseguito il maresciallo Veroni, entra in gioco una nuova componente, rappresentata da alcuni operai di nazionalità albanese, che avevano lavorato nel cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI per conto di Soda e che, a loro volta, dovevano essere pagati da Soda che stava aspettando il pagamento da BIANCHINI. Questi soggetti di nazionalità albanese, iniziano a fare pressioni su D'Urzo e Soda per ottenere il loro pagamento. Il 5 dicembre, quindi, D'Urzo avvisa immediatamente BLASCO del fatto che i ragazzi, gli albanesi, si erano presentati da lui per reclamare il pagamento (prog. n. 1741 RIT 2931/11). BLASCO rassicura D'Urzo dicendogli che era stato già fatto un incontro, e che la situazione probabilmente si sarebbe risolta. Il giorno seguente BLASCO contatta BOLOGNINO,

segnalandogli questo nuovo problema. BOLOGNINO gli chiede di chiarirgli esattamente i conteggi in sospeso e BLASCO, spiega che dal conteggio iniziale, di 36.800 (fatto insieme giorni prima), con lo sconto praticato erano rimasti circa 28.000 euro, anche perché il lavoro era stato effettivamente svolto e non si poteva scendere sotto quell'importo (prog. 1781 RIT 2931/2011).

La situazione resta tale per quasi due settimane finché il 19 di dicembre BLASCO, ha riferito il teste, sollecita BOLOGNINO ad incontrarsi con BIANCHINI. BOLOGNINO contatta quest'ultimo chiedendogli se sia pronto a consegnare l'autovettura, perché, evidentemente, nel corso di precedenti incontri avevano ipotizzato di compensare parte del debito con la consegna di un'autovettura, che gli inquirenti scopriranno essere una Audi A6, del valore di 24-25.000 euro. BIANCHINI si rende disponibile sia a cedere la macchina che a incontrarsi con le parti in causa (prog. 661 e 723 RIT 3168/11). Quando BLASCO apprende che si terrà quest'incontro tra BOLOGNINO e BIANCHINI, chiede al primo di farsi portavoce delle sue rimostranze, perché doveva ancora ricevere i suoi denari da Soda; quindi, finché BIANCHINI non avesse pagato Soda, questo non avrebbe pagato lui (prog. 818 RIT 3168/11).

Viene quindi richiesto a BLASCO di trasmettere a BIANCHINI i conteggi che aveva preparato. BLASCO, tramite la segretaria, li fa trasmettere il giorno seguente a BIANCHINI, il quale, però, lamenta delle anomalie sui conteggi. Si rende così necessario un ulteriore incontro (prog. 3531 e 3569, 3750, 3752, 3779,3782, 3790 RIT 2931/11, 1232, 1271, 1274 RIT 3168/11).

Per questo motivo viene organizzato a Montecchio Emilia un nuovo incontro il 23 dicembre 2011, al quale partecipano BLASCO, VALERIO, BOLOGNINO, Soda e BIANCHINI, durante il quale viene fatta un'analisi dei conti, ma viene rinviata ogni decisione alla metà di gennaio, in quanto BIANCHINI segnala il fatto che con le festività natalizie gli uffici sono chiusi.

Già il 21.12.2011 D'URZO aveva detto a BLASCO che i ragazzi reclamavano i soldi e BLASCO aveva risposto che con VALERIO avrebbe costretto BIANCHINI a fare gli assegni, anche contro il volere di BOLOGNINO (prog. 3620 RIT 2931/11).

L'incontro da metà gennaio slitta al 24 di gennaio (prog. 4731 e 5308 RIT 3168/11) quando BLASCO, Soda, BOLOGNINO e BIANCHINI si incontrano ancora una volta a Montecchio, nel capannone di BOLOGNINO. Dalle conversazioni successive, ha spiegato il teste, si apprende che viene praticato un ulteriore sconto di 5.000 euro al debito contratto da BIANCHINI, perché in queste si fa riferimento ad un accordo di 23.000 euro a fronte dei 28.000 euro di cui aveva parlato BLASCO in precedenza.

Il 25.1.2012 Soda chiama BOLOGNINO, lamentandosi del fatto che BIANCHINI avrebbe detto agli operai di non poterli pagare finché non gli darà 30.000 euro per il contratto di nolo a caldo dei mezzi e chiedendogli contezza del motivo per cui BIANCHINI avesse cambiato idea. BOLOGNINO si mostra stupito ed irritato per la posizione assunta da BIANCHINI, e promette chiarire la situazione. Soda riconosce l'autorità di BOLOGNINO dal quale attende ordini (prog. 694 RIT 113/12: SALVATORE: *Allora, se mi rispondi, che così, se mi dai l'ordine tu, me la sbrigo io. MICHELE: No, no, no. SALVATO': Se mi dai l'ordine tu...*). Subito dopo, BOLOGNINO contatta BIANCHINI, che scarica la responsabilità su Soda, dicendo che era stato lui a dire cose diverse da quelle che erano state decise (prog. 699 RIT 113/12). Ciò si apprende anche dalle conversazioni successive. Ed invero, il 26.1.2012 BOLOGNINO,

BIANCHINI e GIGLIO si vedono per parlare di appalti a Parma (Prog. 873 RIT 113/12) e di SODA, al quale Michele chiede perché sul foglio prodotto dagli albanesi ha scritto che BIANCHINI pagherà 16.000 euro e non, invece, 23.000. SODA risponde di averlo fatto per ricavare un utile, e quando BOLOGNINO Michele contesta il riferimento all'Audi, dice di aver spiegato che la vendita era un modo per riavere i soldi e che i due albanesi sarebbero stati pagati una volta venduta la macchina o che avrebbero potuto venderla in prima persona. BOLOGNINO dice che BIANCHINI non vuole problemi, e che doveva rimanere valido l'accordo inizialmente stipulato tra loro due e BIANCHINI, e che, dunque, la cifra che BIANCHINI doveva pagare ammontava a 23.000 euro e che a loro non interessava la natura dei suoi rapporti con gli albanesi, con i quali BIANCHINI, appunto, non voleva avere nulla a che fare (prog. 886 RIT 113/12).
Resta quindi confermato che il corrispettivo da pagare è di 23.000 euro.
A questo punto, ha spiegato il teste, BLASCO, oltre a difendere e a farsi portavoce delle istanze di Soda, inizia anche a richiedere qualcosa per sé. Contatta quindi BOLOGNINO dicendogli che l'assegno di Soda da 3.000 euro che BOLOGNINO aveva in suo possesso, lo avrebbe dovuto cedere a lui in quanto creditore di Soda. BOLOGNINO consiglia, invece, a BLASCO di prendersi l'Audi che era stata consegnata a Soda e che aveva un valore di circa 18-20.000 euro. BLASCO ribadisce che in quel momento aveva bisogno di 7-8.000 euro in contanti per pagare gli operai e, quindi, non poteva prendersi la macchina e occuparsi della vendita (prog. 6011 RIT 2931/11). Il giorno dopo BLASCO ricontattata BOLOGNINO e, in questa occasione, quantifica in 16.000 euro il credito che ancora vantava nei confronti di Soda per il noleggio dei ponteggi nel cantiere di Grosseto, aggiungendo che per la macchina la questione sarebbe stata risolta tra lui e Soda. BOLOGNINO sottolinea che gli accordi con BIANCHINI prevedevano che quest'ultimo dovesse consegnare un assegno e una macchina per complessivi 23.000 euro a Soda (prog. 6042 RIT 2931/11). BLASCO e BOLOGNINO prendono accordi per vedersi ed il primo informa la segretaria BAACHAOUI Karima che si sarebbe incontrato con BOLOGNINO da BIANCHINI e che nell'occasione si sarebbe fatto dare un assegno di 7-8.000 euro, come parziale pagamento del credito che vantava per il cantiere di Grosseto (prog. 6081 RIT 2931/2011).

L'appuntamento in cui la questione doveva essere chiusa, ha proseguito il teste, slitta per un impedimento di BOLOGNINO (prog. 1434 RIT 113/12), preferendo incontrarsi con Sergio prima di scendere in Calabria. BLASCO accetta (prog. 6088 RIT 2931/11) ed avvisa Soda, che è in macchina con gli albanesi
A distanza di qualche giorno, il 2 febbraio del 2012, BLASCO sollecita la consegna dell'assegno dell'"importo di 7.000 euro. Questa è l'occasione in cui BOLOGNINO spiega che, in realtà, l'assegno sarebbe stato di 3.000 euro e non di 7.000, perché la macchina è stata valutata meno. BLASCO inizialmente si lamenta, ma finisce con l'accettare la situazione, dichiarando che avrebbe preso l'assegno da 3.000 euro con i quali lui e VALERIO avrebbero iniziato a fare fronte ai primi pagamenti in sospeso (prog. n. 6167 RIT 2931/ 2011). Nella conclusione di questa conversazione vi è un commento da parte di BOLOGNINO, che si raccomanda con BLASCO di essere in condizione di fare subito la fattura a BIANCHINI al momento del loro incontro perché l'imprenditore non era "uno di loro" e quindi non poteva fargli la fattura quando voleva. Il successivo incontro viene fissato il 4 febbraio, in questo

caso a Gualtieri presso gli uffici di Giglio (prog. 1791,1880, 1978 RIT 113/12). Allo stesso partecipano BLASCO, VALERIO, Soda, BOLOGNINO e BIANCHINI. Nel corso dell'incontro viene deciso che BLASCO e VALERIO avrebbero ritirato l'Audi A6 e BIANCHINI si sarebbe impegnato ad emettere entro il lunedì seguente l'assegno di 3.000 euro per la differenza. Da una conversazione intercorsa nel pomeriggio tra BLASCO e la segretaria BAACHAOUI Karima si evince che lui e VALERIO erano andati a prendere la macchina di BIANCHINI, del valore di 25.000 euro, e che BIANCHINI aveva promesso di fargli un assegno di 3.000 euro, in modo che i due iniziassero a recuperare un po' di denaro del cantiere di Grosseto (prog. 6299 RIT 2931/2011).
BLASCO e VALERIO entrano quindi in possesso dell'Audi e aspettano l'assegno di 3.000 euro di BIANCHINI, ma a questo punto inizia qualche problema per la questione dell'assegno perché, dopo un primo contatto in cui BLASCO chiama BIANCHINI per chiedergli quando può passare a ritirare l'assegno di 3.000 euro, BIANCHINI eccepisce che non gli erano ancora stati mandati i dati necessari per effettuare il pagamento. Dal momento che BIANCHINI doveva corrispondere la macchina più un assegno per giustificare l'emissione di quest'ultimo si era inizialmente parlato di redigere un contratto. In base a questo contratto, la B&V di BLASCO e VALERIO avrebbe dovuto emettere una fattura che poi BOLOGNINO avrebbe pagato. Alla fine il contratto non venne concluso, e si stabilì di giustificare il pagamento utilizzando una finta fornitura di materiali. A giustificazione del pagamento venne comunque redatta una fattura da 3.630 euro, (acquisita dagli inquirenti), in base alla quale BIANCHINI risulta avere pagato 3.000 euro più IVA alla B&V.
In base all'accordo, BIANCHINI si era dunque impegnato a pagare una quota del suo debito nei confronti di Soda direttamente a BLASCO e VALERIO tramite una finta fattura di fornitura di materiale e il relativo assegno.
Quindi, secondo quanto riferito dal teste, BLASCO e VALERIO hanno ricevuto la macchina dal valore di 20.000 euro e un assegno da 3.630 per un totale di 23.630 a fronte del credito di 16.000 euro.

Ecco il dettaglio di questa fase ricavabile dalle telefonate versate in atti.
Il 7.2.2012 BLASCO chiede quando potrà avere l'assegno da 3.000 euro: BIANCHINI domanda se ha inviato i dati per il contratto. BLASCO non lo sa e decidono di risentirsi (prog. 6429 RIT 2931/11). Il 9.2.2012 BIANCHINI chiede l'elenco dei mezzi per il contratto. BLASCO, pensando che non voglia pagare, alza la voce (prog. 6522 RIT 2931/11), prima di rivolgersi a BOLOGNINO che promette di chiamare BIANCHINI (prog. 2610 RIT 113/12).
VALERIO nutre dubbi su BIANCHINI (prog. 309 RIT 308/12) e il 13.2.2012 lo chiama per sapere se ha visto la fattura e si offre di portargliela, chiedendo l'assegno. BIANCHINI dice di lasciarla in portineria perchè dovrà fare il contratto. VALERIO perde la pazienza (prog. 375 RIT 308/12).
Il 14.2.2012 BIANCHINI si accorda per vedersi alle 17 da GIGLIO con BOLOGNINO (prog. 3146 RIT 113/12), che dice a BLASCO di inviare per fax a BIANCHINI un DURC regolare (prog. 6909 RIT 2931/11) e indicare l'intestatario dell'assegno. BLASCO risponde che lo faranno con la B&V abilitata a tutti i lavori di carpenteria (prog. 6915 RIT 2931/11). Poco dopo BOLOGNINO dice che BIANCHINI manderà il contratto da firmare e che poi gli avrebbe dovuto fare la fattura; BLASCO chiede l'assegno (prog. 6917 RIT 2931/11).

BOLOGNINO dice che darà disposizioni precise sulla stesura della fattura, che riguarderà la fornitura di pannelli, ed esorta BLASCO a passare da BIANCHINI per firmare il contratto e ritirare l'assegno (prog. 6926,6928, 6938 RIT 2931/11).
BLASCO sollecita a BOLOGNINO l'invio del contratto a Karima perché gli albanesi stanno protestando; questi spiega che devono stare al loro posto e rispettare le sue decisioni (prog. 6962 RIT 2931/11).
BLASCO dice a Karima che appena arriverà il fax da BOLOGNINO dovrà approntare una fattura da inviare a BIANCHINI con gli estremi per il bonifico (prog. 6966 RIT 2931/11) e subito dopo chiede a BIANCHINI se ha inviato il contratto; questi dice di parlare a BOLOGNINO: a questo punto BLASCO lo aggredisce (prog. 619 RIT 2931/11).
Karima conferma il mancato arrivo di fax e mail per cui BLASCO avvisa BOLOGNINO, che spiega che non faranno un contratto e il pagamento riguarderà la fornitura di materiale (prog. 6970 e 6972 RIT 2931/11).
BOLOGNINO chiama BIANCHINI, che esige le scuse di BLASCO (prog. 3293 RIT 113/12).
BLASCO chiama BIANCHINI per chiedere scusa (prog. 620 RIT 308/12), poi dice a Karima di predisporre una fattura seguendo le indicazioni riportate sul documento giunto via fax e trasmetterla a BIANCHINI con l'IBAN della B&V (prog. 6987 e 6993 RIT 2931/11).
Il 16.2.2012 Karima passa a BLASCO un ragazzo, che si presenta come l'operaio di BIANCHINI interessato all'Audi e lo rimprovera per essersi recato in ufficio e lo convoca subito da BOLOGNINO Prog. 7083 RIT 2931/11).
VALERIO informa SODA, lamentando la mancanza di rispetto nei suoi confronti. SODA propone di dare l'auto agli albanesi e sollecitare i pagamenti a BIANCHINI (prog. 751 RIT 308/12) come previsto inizialmente (*prog. 753 RIT 308/12*).
Alle 9.30 BOLOGNINO dice di aver saputo della visita: BLASCO spiega che erano gli albanesi, coi quali si sarebbe visto a Montecchio (prog. 7101 RIT2931/11).
Il 17.2.2012 BLASCO dice a BOLOGNINO che VALERIO sta gestendo l'operazione (prog. 7174 RIT 2931/11); BOLOGNINO chiede a VALERIO se ha girato il bonifico di BIANCHINI, (prog. 1003 IT 308/12). VALERIO chiama Karima (prog. 162 RIT 307/12) che si fa autorizzare da BLASCO (prog. 1003 RIT 306/12), prima di attestare il mancato arrivo del bonifico (prog. 178 RIT 307/12), di cui VALERIO informa BOLOGNINO (prog. 1055 RIT 308/12)
Il 20.2.2012 BOLOGNINO si informa sull'arrivo del bonifico (prog. 7277 RIT 2931/11): BLASCO chiede a Karima (prog. 7286 RIT 2931/11) che conferma. Le dice di prelevare 3.000 euro (prog. 7287 RIT 2931/11) ed avvisa BOLOGNINO (prog. 7280 RIT 2931/11), rassicurandolo sulla riuscita dell'operazione (prog. 7289 RIT 2931/11)
Il 21.2.2012 BLASCO convoca BOLOGNINO per andare in banca (prog. 7357 RIT 2931/11) poi chiede alla moglie dove tenga i soldi. Il ragazzo albanese insiste per l'Audi promessa da BIANCHINI e VALERIO dice di non potergliela dare finché SODA non avrà saldato il debito e BIANCHINI fatto il bonifico. Il primo precisa che BOLOGNINO ha autorizzato il prelievo ma VALERIO ripete che faranno il passaggio quando SODA avrà sistemato la posizione (prog. 1480 RIT 308/12). VALERIO dice a SODA che gli preme recuperare i soldi; SODA propone un incontro con BOLOGNINO e BIANCHINI e VALERIO minaccia di risolverla con una "scatolata di cofanate" (prog. 1481 RIT 308/12).

Il 28.2.2012 la Polizia Stradale rimuove l'Audi e VALERIO dice a BLASCO di far preparare a BOLOGNINO un contratto assicurativo per recuperarla (prog. 1139 RIT 306/12). BLASCO parla con BOLOGNINO (prog. 79073 RIT 2931/11) e mentre chiama VALERIO dice a Kristina della lite con gli albanesi (prog. 11140 RIT 306/12).
Il 6.3.2012 VALERIO chiama SODA, deciso a consegnare l'auto agli albanesi, e spiega che dovranno curare i loro interessi e pressare BIANCHINI per i pagamenti (Prog. 2966 RIT 308/12)
Il 20.4.2012 VALERIO dice di aver posto *un ultimatum* a SODA; BLASCO ribatte che se dovessero accollarsi spese, tratterranno l'auto (prog. 3515 RIT 306/12).
Il 27.4.2012 BLASCO chiede se ci sono novità per SODA: VALERIO risponde di non essere riuscito a trovarlo e BLASCO dice che lo affronteranno in modo duro (prog. 3687 RIT 306/12).
Il 7.6.2012 Adrian Lecini chiama VALERIO, che accusa SODA di mentire per non onorare gli impegni. Adrian LECINI minaccia SODA, appoggiato da VALERIO, che dice di avere un credito di 25.000 euro, cifra analoga a quella di Ardian, che ripete di voler picchiare SODA (prog. 11359 RIT 308/12)
Il 18.6.2012 BLASCO confida a Kristina che conta di guadagnare 20.000 euro dalla vendita dell'Audi (prog. 17011 RIT 2931/11).

Al di là degli screzi tra BLASCO e BIANCHINI e tra questo e VALERIO, ha spiegato il Maresciallo Veroni, non sono registrate violenze esplicite in questa vicenda. Inizialmente gli inquirenti avevano ritenuto, in effetti, che vi fosse stata un'aggressione fisica di BLASCO e VALERIO ai danni di Soda ma, in seguito ad un'analisi più approfondita, quella che era stata ritenuta un'aggressione non risultò consumata; per questo motivo la originaria formulazione del capo di imputazione è stata modificata.
Secondo l'accusa, l'estorsione è da ritenersi comunque integrata in quanto, ha spiegato il teste, alla fine Soda ha accettato di cedere il credito vantato nei confronti di BIANCHINI a BLASCO e a VALERIO, dicendo loro di occuparsi della riscossione dello stesso e dichiarandosi insensibile alle modalità con le quali i due lo avrebbero preteso. Quanto gli albanesi, ancora insoddisfatti rispetto alle loro pretese, Soda sarebbe stato disposto a cedere loro l'Audi per sistemare almeno quella pendenza, mentre con i soldi ricevuti da BIANCHINI avrebbe pagato BLASCO e VALERIO. Tuttavia BIANCHINI, spalleggiato da BOLOGNINO che si era fatto garante delle sue pretese, si era permesso di essere più "aggressivo" nei confronti di VALERIO e BLASCO non cedendo alle loro pretese (esercitate in nome di Soda).
In altri termini, all'esito di questo lungo periodo di trattative (da novembre 2011 a giugno 2012) portate avanti in un clima teso, Soda ha assecondato le richieste di BLASCO e VALERIO. I suoi crediti "sono stati girati" a costoro e, quindi, Soda, che doveva 16.000 euro a BLASCO e a VALERIO e ricevere 28.000 euro da BIANCHINI non ottiene nulla da costui, mentre BLASCO e VALERIO si tengono la macchina - che quindi non viene data agli albanesi che non ottengono alcunchè – nonché i 3.630 euro dell'assegno emesso da BIANCHINI.

Tutto ciò sarebbe il frutto di rapporti di forza ben chiari, corrispondenti alla autorità criminale di BOLOGNINO (che spalleggia BIANCHINI) da un lato e di BLASCO e VALERIO

dall'altro. Le telefonate n. 753 del 16 febbraio, e n. 2966 del 6 marzo RIT 308/2012 mostrerebbero tale squilibrio, mettendo in evidenza l'ossequio portato da SODA nei confronti di BOLOGNINO salvo poi dimostrare altrettanto rispetto nei confronti dei compaesani BLASCO e VALERIO che dovevano prevalere nei confronti dai due operai albanesi.
Un'altra telefonata sarebbe indicativa, a detta del teste: quella, del 21 febbraio del 2012, nel corso della quale Soda chiede a VALERIO di organizzare un nuovo incontro con BOLOGNINO e BIANCHINI, affinché venisse chiesto a BIANCHINI di rispettare i patti iniziali e quindi di pagare una cifra maggiore, perché quella pattuita era troppo esigua. VALERIO ha invece espresso anche in questo caso un giudizio negativo dicendo che, se BIANCHINI avesse continuato con il suo comportamento la questione si sarebbe risolta con una "scatola di cofanate". È in questa occasione che Soda ha dato campo libero a BLASCO a VALERIO, dicendo loro di risolvere la questione come meglio potevano.

16.2. Le dichiarazioni delle persone offese. Soda Salvatore

All'udienza del 22.9.2017 è stata sentita la persona offesa, SODA Salvatore, il quale sia pure tra molti "non ricordo" ha dichiarato:
1) di aver lavorato per BIANCHINI, conosciuto tramite D'Urzo Domenico, e di vantare nei suoi confronti un credito di 30/35.000. L'originaria pattuizione prevedeva che oltre alla prestazione d'opera egli dovesse fornire anche i materiali. Tuttavia, nell'impossibilità di pagare i fornitori venne modificato l'accordo nel senso che i materiali sarebbero stati forniti dalla BIANCHINI con decurtazione del costo da quanto originariamente pattuito (cfr. contratto con integrazione sottoscritta il 6.6.2011 prodotto dalla difesa udienza 22.9.2017), che il lavoro fu eseguito ad opera d'arte tanto che coloro che avevano lavorato per lui (gli artigiani albanesi) vennero poi assunti da BIANCHINI;
2) che certamente il suo debito non era di 5.000, come emergente dalla contabilità esibitagli dalla difesa BIANCHINI, sulla quale ha espresso tutte le sue perplessità, anche perché, a suo dire, non era stata tenuta la contabilità di cantiere;
3) di aver impiegato sul cantiere la manodopera di alcuni cittadini albanesi e che costoro, suoi creditori per 16.000 euro, si erano rivolti direttamente a BIANCHINI, quando questi non onorò il suo debito nei confronti di Soda. Non ha saputo dire se gli albanesi siano stati pagati da BIANCHINI, tuttavia seppe che dopo il lavoro svolto con Soda questi vennero assunti dalla BIANCHINI;
4) di essere, al contempo, debitore (per una somma che non è stato in grado di ricordare) nei confronti di BLASCO Gaetano e VALERIO per il noleggio delle impalcature impiegate in un cantiere a Grosseto. Rispetto a questo debito erano sorte difficoltà perché non ricevendo il pagamento dalla BIANCHINI non era in grado di onorare il suo debito nei confronti di BLASCO e VALERIO;
5) che BLASCO Gaetano, a conoscenza del credito che lo stesso Soda vantava nei confronti di BIANCHINI, era favorevole a che Soda percepisse il denaro da BIANCHINI, così da vedere soddisfatto il suo credito vantato nei confronti dello stesso Soda;
6) che, ad un certo punto, nella vicenda, si inserisce la questione dell'autovettura AUDI A6 (del valore di 20-25.000 euro) che ROVITTI aveva "*venduto*" al consorzio Edil Pitagora, formalmente intestato a sua figlia (l'autovettura era utilizzata esclusivamente da Soda, fin quando il certificato dell'assicurazione aveva avuto corso di validità);

7) di aver ceduto materialmente l'Audi a VALERIO, per onorare il debito contratto con BLASCO Gaetano (al momento della consegna, l'auto era senza assicurazione);
8) che la vendita dell'AUDI da parte di ROVITTI non è stata mai perfezionato, perché questi non aveva mai provveduto a trasmettere il certificato di proprietà del mezzo;
9) posto che l'auto valeva più di 16.000 euro, il suo progetto era di vendere la macchina e dare il denaro o al BLASCO e a VALERIO (a pagamento del loro credito) o agli albanesi (a pagamento del loro credito anche se dovevano ricevere il denaro dalla BIANCHINI);
10) di aver partecipato, per la risoluzione della questione, a sette/otto riunioni sia presso la BIANCHINI COSTRUZIONI che presso il capannone di BOLOGNINO Michele; in nessuna di queste riunioni vi furono minacce o violenze; aveva in precedenza chiesto a BOLOGNINO, che lavorava con BIANCHINI, il favore di parlare con quest'ultimo per sollecitare il pagamento (cfr. controesame Pubblico Ministero).
11) che nella prima riunione a cui ha partecipato presso il capannone di BOLOGNINO, erano presenti, oltre a quest'ultimo, anche BLASCO e VALERIO; che nella seconda riunione presso il capannone di BOLOGNINO erano presenti anche BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, che non contestavano, dunque, il pagamento ma l'importo e i tempi entro i quali BIANCHINI avrebbe dovuto pagare. Ad una di queste riunioni al capannone di BOLOGNINO parteciparono anche gli operai albanesi;
12) di dover ancora percepire il denaro da parte di BIANCHINI;
13) di essersi rivolto a BOLOGNINO per cercare di recuperare la somma vantata nei confronti di BIANCHINI;
14) di non essersi mai rivolto all'Autorità giudiziaria per il suo recupero credito e di non avere chiesto alla Regione il blocco dei pagamenti della BIANCHINI, in quanto mal consigliato da terzi (Vanni Reghizzi).

16.2.1. Le dichiarazioni di D'Urzo Domenico

Il 4 marzo 2017 è stato escusso D'Urzo Domenico.
Egli ha innanzitutto spiegato di conoscere Soda salvatore da molti anni (dal '95-96) e di avere avuto con lui ottimi rapporti lavorativi.
Conobbe anche Augusto BIANCHINI (e tutto lo staff della BIANCHINI COSTRUZIONI) che circa 4 o 5 anni fa gli aveva chiesto se fosse disponibile ad eseguire alcuni lavori. D'Urzo non accettò la richiesta, ma consigliò a BIANCHINI di contattare Soda, che eseguiva quel genere di lavori in sub-appalto (opere di carpenteria). Soda accettò e stipulò, tramite il suo consorzio, un contratto di subappalto con la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Ultimati i lavori, D'Urzo seppe che vi furono dei problemi per quanto riguardava i pagamenti, perché BIANCHINI riteneva che Soda non avesse realizzato tutte le opere, ma solo una parte. D'Urzo venne allora contattato sia da Soda che da BIANCHINI perché, avendoli lui messi in contatto, gli chiesero di fare sostanzialmente di paciere. L'unica cosa che D'Urzo fece fu organizzare un incontro tra BIANCHINI, Vanni Reghezzi (collaboratore di BIANCHINI) e Soda per valutare la possibilità di un accordo, che tuttavia non venne raggiunto perché le rispettive pretese di Soda e di BIANCHINI erano agli antipodi e i due iniziarono a prendersi a male parole. D'Urzo ha poi raccontato di un altro incontro tra i due, a cui parteciparono anche altre persone e alla quale venne invitato da BLASCO Gaetano. Questo secondo incontro si tenne a Montecchio Emilia, presso l'azienda di BOLOGNINO e allo stesso parteciparono

D'Urzo, BIANCHINI, BOLOGNINO (che partecipò silente), BLASCO e un amico di quest'ultimo di nome Tonino (VALERIO Antonio). Soda arrivò in un secondo momento. A quell'incontro BIANCHINI cercò di calmare Soda perché lo stesso aveva annunciato che voleva rivolgersi direttamente alla impresa committente che a sua volta aveva affidato i lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI. BIANCHINI e gli altri presenti chiesero allora a D'Urzo di aiutarli a calmare Soda.

D'Urzo non si fece tante domande sulla presenza, a quell'incontro, di tutte quelle persone che apparentemente non c'entravano nulla con la questione: pensò che la presenza di questi ultimi fosse del tutto casuale o che gli stessi fossero anch'essi subappaltatori della BIANCHINI COSTRUZIONI. D'Urzo, in altre parole, non sapeva se questi soggetti apparentemente estranei alla vicenda fossero lì per caso o se avessero un interesse nella questione, ma non indagò sul punto. Al termine della riunione gli altri partecipanti chiesero gentilmente a D'Urzo di riferire a Soda la conclusione dell'incontro e di chiedere allo stesso di non andare a denunciare BIANCHINI presso la ditta committente. Soda invece decise di andare per la sua strada e presentò la denuncia tramite il suo avvocato, che mandò una lettera a BIANCHINI. Per quanto a conoscenza di D'Urzo, Soda non ha mai ricevuto il suo pagamento e inoltre ha avuto un ulteriore problema con il suo personale, che aveva materialmente svolto i lavori, perché gli stessi pretendevano il pagamento per il lavoro svolto. Questi operai avevano detto a Soda che, se avesse continuato a non pagarli, si sarebbero rivolti ai sindacati. In un secondo momento i due si erano recati da BIANCHINI a lamentarsi del mancato pagamento. D'Urzo ha dichiarato di non sapere come si sia chiusa tale questione degli operai, mentre ha saputo da Soda che egli non percepì nulla da BIANCHINI.

Sulla vicenda relativa a BLASCO e VALERIO, D'Urzo ha dichiarato di aver saputo che Soda, a causa del mancato pagamento di BIANCHINI, era in difficoltà anche a far fronte a pagamenti nei confronti di BLASCO e VALERIO per alcuni materiali che aveva preso da loro a noleggio per lavorare in un cantiere in Toscana. Per quanto riferitogli da SODA, costui vendette una macchina a BLASCO e a VALERIO in modo da saldare il suo debito nei loro confronti.

16.3. I collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe

Primo dei due collaboratori a riferire sulla vicenda è stato GIGLIO Giuseppe (udienza del 16.11.2016).

Il suo racconto in merito al presente capo di imputazione si inserisce nella fase iniziale del rapporto sviluppatosi tra lui e BIANCHINI. In quel periodo GIGLIO e BIANCHINI avevano da poco iniziato quella attività di falsa fatturazione (o super fatturazione) che, nonostante alcuni momenti altalenanti, si era rivelata così profila per entrambi.

In quel contesto BIANCHINI si rivolse a GIGLIO anche per un altro problema che riguardava il figlio Alessandro BIANCHINI. Quest'ultimo, infatti, aveva partecipato ad alcune fatturazioni per operazioni inesistenti e aveva emesso in buona fede un assegno a favore di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali erano originari di Cutro ed altri di nazionalità albanese. Costoro incassarono l'assegno ma non consegnarono il denaro contante ad Alessandro.

BIANCHINI aveva cercato di risolvere la questione da solo, contattando questi soggetti ma venne da questi minacciato e gli venne intimato di non ricontattarli più.

Nella volontà di trovare un aiuto nei confronti di questi soggetti, in parte di origini calabresi, BIANCHINI contattò proprio GIGLIO, non conoscendo altri soggetti calabresi cui potersi rivolgere a tale scopo.
GIGLIO mise in contatto BIANCHINI con BOLOGNINO, DILETTO, BLASCO e VALERIO. In quella occasione organizzò un incontro nel suo ufficio a Gualtieri al quale parteciparono, oltre a lui, anche BOLOGNINO, DILETTO e BIANCHINI Augusto. Durante questo incontro BIANCHINI spiegò il problema, e BOLOGNINO e DILETTO si presero l'impegno di recuperare il credito che si aggirava intorno ai 25.000/30.000 euro.
DILETTO e BOLOGNINO furono presentati a BIANCHINI Augusto come uomini di 'ndrangheta, cioè come gli unici in grado di risolvere il problema e che non sarebbe di certo bastato un avvocato per una questione del genere. GIGLIO avvertì BIANCHINI del fatto che gli uomini con cui lo aveva messo in contatto avrebbero recuperato il credito usando violenza, ma BIANCHINI rispose che non gli importava con quali modalità avrebbero agito, purchè gli recuperassero la somma e che i responsabili capissero l'errore che avevano commesso.
DILETTO e BOLOGNINO incaricarono BLASCO e VALERIO di contattare i responsabili (cioè i ragazzi di Cutro e di nazionalità albanese) e di fissare con loro un appuntamento. Il credito venne recuperato e, insieme a questo, anche una macchina. BOLOGNINO e DILETTO non pretesero nulla da BIANCHINI per tale recupero, perché sapevano che BIANCHINI avrebbe potuto successivamente affidargli l'esecuzione di lavori sui suoi cantieri. GIGLIO non sa come concretamente venne recuperato il credito, ma di certo BLASCO e VALERIO *"erano andati giù pesante"*.

16.3.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio

VALERIO Antonio, imputato del capo d'accusa in esame, ha reso le proprie dichiarazioni sulla vicenda oggetto del presente accertamento all'udienza del 10.10.2017.
Egli ha spiegato che BIANCHINI diede a Soda l'incarico di eseguire un recupero crediti nei confronti di tale Rovitti, debitore della somma di 30.000 euro nei confronti di BIANCHINI. Soda quindi si recò in Calabria e prese da costui la macchina Audi A6 oltre a 10 mila euro. Si tenne sia la macchina sia i 10.000 euro, sul presupposto che vantava un credito nei confronti di BIANCHINI. Soda infatti aveva svolto per lui alcuni lavori in un cantiere dove aveva fatto lavorare due ragazzi albanesi. Da questi lavori nacque un contrasto tra BIANCHINI, Soda e i due albanesi relativa al pagamento. La questione verteva soprattutto sull'entità del credito, in quanto Soda pretendeva un pagamento maggiore rispetto a quello che BIANCHINI voleva riconoscergli. Sulla base di tali premesse, dunque, Soda si tenne sia l'auto - che poi si scoprì essere in leasing - che il denaro. BIANCHINI, a quel punto, riteneva il suo debito nei confronti di Soda fosse estinto.
Il collaboratore ha tenuto a puntualizzare che il debito di BIANCHINI nei confronti di Soda ed il credito di BIANCHINI nei confronti di Rovitti attengono a due piani ben distinti che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, e che si sono intersecati solo ed esclusivamente perché Soda non aveva restituito la macchina a BIANCHINI che, quindi, aveva considerato quella trattenuta come pagamento del suo debito nei confronti di Soda.
Costui, inoltre, aveva un debito anche nei confronti di VALERIO perché lo stesso aveva eseguito per lui dei lavori a Grosseto senza ottenere il pagamento del corrispettivo. Soda, quindi, era allo stesso tempo creditore di BIANCHINI e debitore di VALERIO.

Contestualmente anche gli albanesi vantavano un credito nei confronti di Soda per il lavoro svolto per la BIANCHINI COSTRUZIONI e, a fronte dell'inadempimento di Soda, i due si presentarono da D'Urzo a reclamare il pagamento. Costui non pagò gli albanesi ma li mise in contatto con BLASCO. Si recarono quindi al capannone di BLASCO per chiedere il pagamento del loro lavoro ma li trovarono BAACHAOUI Karima, la quale gli diede il numero di VALERIO e gli disse di contattare lui. I due albanesi chiamarono quindi VALERIO e convennero che Soda doveva pagarli entrambi. In tutte queste vicende intricate di debito-credito si inserì BOLOGNINO Michele, il quale creò dolosamente confusione al fine di dare ragione a BIANCHINI, il quale a sua volta si fece forza dal fatto di essere spalleggiato da BOLOGNINO. VALERIO rimase ai margini di questo "gioco" perché non era interessato ai vari rapporti di debito-credito, ma era interessato soltanto a ricevere il pagamento del suo credito da Soda. Per risolvere tutte le questioni BOLOGNINO organizzò due riunioni nel suo capannone a Montecchio e VALERIO partecipò ad entrambe, ma non rimase per tutta la loro durata: vedendo infatti che la situazione era caotica e che sarebbe stato sconveniente prendere posizione, entrò solamente a dire che pretendeva il pagamento da parte di Soda del suo credito e che non era interessato agli altri rapporti. Durante queste riunioni, poiché si discuteva soprattutto dell'entità del credito che Soda vantava nei confronti di BIANCHINI - Soda pretendeva che gli fosse riconosciuto un credito maggiore di quello che BIANCHINI voleva riconoscerli perché in tal modo Soda avrebbe avuto il denaro per pagare il suo debito verso VALERIO - , BOLOGNINO prese le parti di BIANCHINI e, forte sia della sua carica sia del fatto che le riunioni si tennero a casa sua, fece pressioni su Soda per intimorirlo e avvantaggiare così BIANCHINI, il quale si fece difendere volentieri da BOLOGNINO. Con questa presa di posizione BOLOGNINO mirava ad ottenere a sua volta dei vantaggi da BIANCHINI, che gli avrebbe poi procurato dei lavori. VALERIO ha aggiunto che "*BIANCHINI in quel momento era un 'ndranghetista e Soda era l'estorto*" proprio perché BIANCHINI durante quelle riunioni si fece forte della capacità intimidatoria esercitata da BOLOGNINO nei confronti di Soda e la usò a suo vantaggio.

All'esito della riunione venne stabilito che BLASCO e VALERIO (titolari di un credito di 8 mila euro) avrebbero ottenuto 3.000 euro in contanti più la macchina Audi A6. VALERIO e BLASCO recuperarono con la forza questa auto presso casa di Soda e, poiché non era assicurata, chiesero a BOLOGNINO di fare l'assicurazione. Prima ancora che BOLOGNINO si attivasse a tale scopo, l'Audi A6 venne sequestrata dalla Polizia Stradale e portata presso un deposito (Corradini). D'Urzo conosceva Corradini e quindi, malgrado il sequestro, quest'ultimo acconsentì a farlo entrare in macchina. Di questo episodio vi sono intercettazioni perché D'Urzo quando è entrato in macchina con BLASCO ha telefonato a VALERIO e dalle intercettazioni si evince che i due erano impegnati a cercare il "CDP" certificato di proprietà della macchina. In realtà VALERIO ha dichiarato che per "CdP" i due intendevano una pistola perché lui e BLASCO ne avevano nascosta una all'interno dell'auto e, quindi, non erano assolutamente interessati a cercare il certificato di proprietà (che tra l'altro era ancora nelle mani di Soda) ma, appunto, un'arma. La pistola, in realtà, era già stata tolta da VALERIO prima del sequestro e quindi BLASCO e D'Urzo non la trovarono.

Alla fine VALERIO non ottenne il pagamento del suo credito: BOLOGNINO durante le riunioni aveva stimato il valore dell'Audi A6 di Soda in 24-26 mila euro, ma la stessa era in leasing e, quindi, indipendentemente dal valore, non era un bene spendibile e la cessione a

titolo di pagamento fu inutile. In più la macchina venne sequestrata dalla Polizia stradale; VALERIO e BLASCO tentarono di recuperarla ma il poliziotto gli fece capire che c'era qualcosa che non andava in quella macchina. In effetti quando Soda finalmente diede il certificato di proprietà della macchina a VALERIO capì che la macchina era in *leasing* e che vi erano dei problemi per la cessione di proprietà. VALERIO ottenne quindi il pagamento solamente dei 3.000 euro da parte di BIANCHINI a fronte del suo originario credito di 16.000 euro verso Soda. BIANCHINI pagò tale credito tramite un meccanismo di falsa fatturazione perché nella realtà VALERIO non aveva svolto nessun lavoro per i BIANCHINI. VALERIO non ha saputo dire se BIANCHINI alla fine pagò il suo debito verso Soda e a quanto ammontava lo stesso; l'unica cosa che ha saputo con certezza è che Soda si tenne i 10.000 euro del recupero credito nei confronti di Rovitti che non restituì a BIANCHINI. VALERIO ha chiarito che questa trattenuta di 10.000 euro operata da Soda sul recupero del credito di BIANCHINI è il motivo per il quale BIANCHINI chiese aiuto a BOLOGNINO. Il collaboratore ha tenuto a puntualizzare che ottenne da Soda la macchina con la forza perché lo stesso non era d'accordo sulla cessione. In questa "cessione" forzata BOLOGNINO non intervenne perché VALERIO non aveva bisogno del suo aiuto, avendo la forza criminale necessaria per agire da solo.
La vicenda del credito BIANCHINI-Soda si concluse in favore del primo, perché quest'ultimo non diede nulla a Soda a causa dell'intimidazione che BOLOGNINO esercitò su quest'ultimo. Soda aveva cercato di strumentalizzare VALERIO davanti a BOLOGNINO, dicendo, appunto, che il pagamento del suo credito era finalizzato all'ulteriore pagamento del debito che aveva nei confronti di VALERIO, ma questa strumentalizzazione non servì perché VALERIO, alle riunioni, si tirò fuori dalla questione dicendo che a lui interessava solo ricevere il pagamento che gli spettava e non da chi o come lo avrebbe ricevuto. Tirandosi fuori dalla questione, Soda non aveva più avuto l'appoggio necessario che sperava di ottenere da VALERIO, e quindi è dovuto soccombere alla forza intimidatrice di BOLOGNINO.

Il nucleo fondamentale del racconto è stato poi confermato all'udienza del 17.10.2017 allorquando, nel parlare di Soda in sede di riconoscimento fotografico, il collaboratore VALERIO ha messo in luce l'azione estorsiva compiuta da Soda nei confronti di Rovitti su mandato di BIANCHINI (non oggetto dell'imputazione) e quella di cui fu vittima in ragione della intimidazione subita da BOLOGNINO, da un lato, e da BLASCO e VALERIO, dall'altro, che si presero, contro la sua volontà, l'auto.
PRESIDENTE – Va bene. Andiamo avanti.
IMPUTATO VALERIO Questo dovrebbe essere Soda, Salvatore Soda.
PRESIDENTE – Soda Salvatore.
IMPUTATO VALERIO – Poi gli somiglia.
PRESIDENTE – Soda Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
IMPUTATO VALERIO – È tutto diverso da come...
PRESIDENTE – Sì, sono un po'... Di Soda cosa sa?
IMPUTATO VALERIO – Va beh, è quel del capo 53, lui è vicino a Mimmo Durso, poi collabora con BLASCO, hanno delle cose da fare, insomma, lui ha lavorato per BIANCHINI, va a recuperare la macchina, insomma il capo 53 sostanzialmente, signor Presidente, poi io

gli vado a montare del ponteggio all'aeroporto militare di Grosseto e da lì nasce la questione del... Per quanto mi riguarda la questione del capo 53, loro invece hanno altre cose di cui ho già riferito nell'udienza scorsa. È un soggetto sempre a disposizione...

PRESIDENTE – Dunque, il capo 53, Soda è venuto a testimoniare e ha reso una certa testimonianza..., comunque intanto lei ci dice che, pur essendo – secondo il capo 53 –persona offesa del reato di estorsione, è comunque un soggetto vicino alla cosca.

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, è molto vicino, altroché, ma non è offeso per nulla lui, da chi sarebbe stato offeso, signor Presidente?

PRESIDENTE – Lui sarebbe stato offeso intanto da lei, VALERIO.

IMPUTATO VALERIO – Se lui va..., per BIANCHINI va a prendere la macchina e 10 mila euro, va a fare un'estorsione, quella che io chiamavo recupero credito

PRESIDENTE Sì, ha subito un recupero credito.

IMPUTATO VALERIO – Eh.

PRESIDENTE – In questo senso...

IMPUTATO VALERIO – Ma ci va Soda, mica ci va VALERIO.

PRESIDENTE Allora, il capo d'imputazione...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, mi scusi, abbiamo modificato, se lei sta guardando quello del decreto... R

PRESIDENTE – Il decreto, ah, l'avete cambiato il capo d'imputazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'abbiamo cambiato.

PRESIDENTE – Sì sì, certo, certo. Scusi un attimo, stavo guardando la vecchia versione, il 53 è un'altra versione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Rimane che nella nostra tesi d'Accusa la macchina passa comunque dalle mani...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ce l'ha il capo 53?

PRESIDENTE – Sì, il nuovo capo ce l'ho, l'avevate consegnato. Va bene, Soda non è più parte offesa insomma.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, sì, sì.

PRESIDENTE – No, lo è sempre

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, quello che non c'è è il fatto che ha aggiunto qui in udienza del pregresso recupero crediti.

PRESIDENTE – Quindi Soda era debitore vostro, di VALERIO e di BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – In verità era solo debitore di VALERIO, signor Presidente.

PRESIDENTE – Era debitore di VALERIO. Ed a sua volta...

IMPUTATO VALERIO – Con BLASCO stavano facendo loro altre cose e me l'aveva suggerito BLASCO di andare a montargli il ponteggio e questo.... poi i soldi andavano spesi, qualora si fossero presi, al...; e come sono stati presi, la parte che è stata presa è stata spesa in via Cugini (fonetico), e questo è il coinvolgimento...

PRESIDENTE – Comunque al Soda sono state praticate delle minacce, ha subito intimidazioni perché desse questa autovettura?

IMPUTATO VALERIO – Siamo andati e me la sono presa, io e BLASCO, signor Presidente.

PRESIDENTE – Ve la siete presa lei e BLASCO.

IMPUTATO VALERIO – Che bisogno avevo di . , sono andato e me la sono presa, poi se aveva da dire diceva.

PRESIDENTE – E non ha avuto niente da dire, immagino?
IMPUTATO VALERIO – Eh.... (ride) fosse stato a posizione inversa avrei fatto anch'io lo stesso, ecco.
PRESIDENTE – Perché dice questo? Ah sì, ho capito, ho capito, cioè se lui fosse stato VALERIO e lei fosse stato Soda...
IMPUTATO VALERIO – Avrei fatto lo stesso.
PRESIDENTE – Avreste fatto lo stesso, va bene. Direi che va bene, possiamo procedere, andiamo avanti.

16.4. Le dichiarazioni di RICHICHI Giuseppe (detto Andrea)

Seppur estraneo alla vicenda, RICHCHI Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNNO Michele, ha fornito il suo apporto dichiarativo alla vicenda, spiegando di esserne venuto a conoscenza per avere assistito dalla finestra alla riunione che BOLOGNINO, su richiesta di BLASCO, aveva organizzato nel suo capannone. BLASCO aveva chiesto l'intervento di BOLOGNINO perché era creditore di D'Urzo che, a sua volta, era creditore di BIANCHINI per i lavori svolti per lui e non interamente pagati. Aveva infatti pagato la metà oltre ad un'Audi A6. Siccome BLASCO voleva i suoi soldi e D'Urso gli aveva detto di aspettare che BIANCHINI pagasse, era stata indetta questa riunione. RICHCHI non ha saputo dire quale fosse il credito di D'Urso. Sentiva parlare di 20.000- 15.000- 3.000 euro. Alla fine non sa come le parti si accordarono, ma solamente che BLASCO si prese l'Audi che ha visto nel parcheggio di VALERIO Antonio, anche se alla fine BLASCO non la voleva più perché era poi stata sequestrata, in quanto priva di copertura assicurativa.
Si riporta, per comodità lo stralcio del relativo verbale.
PUBBLICO MINISTERO Andiamo avanti, lei ha detto c'è stato poi un altro momento, un altro incontro, sì.
"Allora, ci dica bene questo incontro, ci dica quello che lei ha visto, lei dov'era.
TESTIMONE RICHICHI – Allora, una mattina esco di casa e trovo a BIANCHINI Augusto fuori vicino da BOLOGNINO Michele perché abito vicino al capannone, mi fa: "aspetto Michele" mi fa BIANCHINI. Dopo un po' arriva BOLOGNINO Michele, dopo 5 minuti arriva BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e un certo D'Urso, che questo D'Urso aveva fatto dei lavori con la ditta BIANCHINI. Entrano in ufficio ed io resto fuori perché l'ufficio era piccolo là. Io resto fuori dalla finestra che ascoltavo e parlavano che D'Urso aveva fatto un lavoro con la ditta BIANCHINI, solo che il signor BIANCHINI lo ha pagato, metà gli ha dato una macchina, un'Audi A6 gli ha dato, metà la macchina e metà soldi. So che il figlio di Bianchini, Alessandro si chiama mi sa, che gli ha fatto una fattura, anticipo fattura, non so cosa hanno fatto con D'Urso, solo che il BLASCO avanzava soldi da D'Urso che ha fatto un tetto.
PRESIDENTE – Chi è che avanzava soldi?
TESTIMONE RICHICHI – BLASCO perché gli ha fatto un tetto, non so cosa gli aveva fatto. E D'Urso c'aveva i soldi, ha fatto D'Urso: "aspetta che mi paga BIANCHINI, che poi i soldi te li prendi", questo qua. Io ero fuori che ascoltavo dalla finestra. Dopo non so come si sono messi d'accordo, 3.000 euro, 5.000 euro, parlavano di fattura.
PUBBLICO MINISTERO – Allora... Lei si ricorda se era estate, inverno, in che periodo eravamo? Prima del terremoto, dopo?
TESTIMONE RICHICHI – No, dopo il terremoto era.

PUBBLICO MINISTERO – Allora, intanto diciamo dopo ci dedichiamo a delle contestazioni sui periodi temporali, adesso intanto cerchiamo di dire la vicenda. Quindi lei ha detto che c'era BIANCHINI, BOLOGNINO, D'Urso...
TESTIMONE RICHICHI – Antonio VALERIO e Gaetano BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO – C'erano altri soggetti?
TESTIMONE RICHICHI – E due albanesi c'erano pure, però non so i nomi degli albanesi perché questi albanesi qua hanno lavorato con D'Urso e avanzavano dei soldi pure questi qua
PRESIDENTE – Da D'Urso?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, da D'Urso perché hanno fatto dei lavori da BIANCHINI, non so dove, a Padova, non so dove hanno lavorato questi qua.
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, chi aveva organizzato questo incontro?
TESTIMONE RICHICHI – Perché l'ha preso BOLOGNINO Michele perché BOLOGNINO Michele lavorava con BIANCHINI
PUBBLICO MINISTERO – Sì.
TESTIMONE RICHICHI – Il BOLOGNINO Michele lavorava con BIANCHINI, però Gaetano BLASCO ha detto: "Michele, vedi che BIANCHINI deve dare dei soldi a D'Urso e D'Urso deve dare a me dei soldi, prendiamo un incontro così vediamo com'è la situazione", ha detto
PUBBLICO MINISTERO – Questo "prendiamo un incontro" chi lo dice?
TESTIMONE RICHICHI – BLASCO a Michele BOLOGNINO perché BLASCO gli ha fatto dei lavori a D'Urso, un tetto, non so, non so cosa gli aveva fatto, avanzava dei soldi.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi BLASCO aveva fatto dei lavori a D'Urso e D'Urso aveva fatto dei lavori a BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – E quindi questo incontro tutti insieme a cos'era volto? Perché è stato fatto questo incontro?
TESTIMONE RICHICHI – Perché BLASCO avanzava dei soldi da D'Urso perché ha fatto un tetto, non so cosa gli aveva fatto. Essendo D'Urso che era senza soldi, gli fa: "andiamo da BIANCHINI, prendiamo un incontro a Montecchio Emilia da BOLOGNINO Michele, se ci paga BIANCHINI ti rido i soldi indietro", so che poi si sono presi un'Audi A6, non so cosa.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, lei ha potuto apprendere, sa, ha conosciuto l'importo, il valore del credito che D'Urso vantava verso BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, là parlavano di 30.000, 15.000, siccome il figlio Alessandro gli aveva fatto una fattura a D'Urso e so che la fattura era sbagliata, parlavano là, perché io ero fuori che ascoltavo.
PUBBLICO MINISTERO – Questo lo abbiamo capito.
TESTIMONE RICHICHI – Non capivo bene, parlavano di 30.000, 15.000, 3.000, di questo qua parlavano.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, aspetti, andiamo per ordine, poi ci chiarirà lei quello che ha sentito in quell'occasione. A pag.37 dell'interrogatorio del 10 marzo lei ha dichiarato: "Domenico D'Urso ha fatto un lavoro a BIANCHINI Augusto di 50/60.000 euro".
TESTIMONE RICHICHI – Adesso non so, là parlavano di 3.000, 5.000, 30.000, 60 perché le fatture...

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, e ha detto...
TESTIMONE RICHICHI – Ha fatto una fattura a meno, capito?
PUBBLICO MINISTERO – Sì, aspetti, ma infatti poi dice: "BIANCHINI per pagare a Mimmo D'Urso gli dà un'Audi e più 30.000 gli dà".
TESTIMONE RICHICHI – Sì, perché il figlio ha fatto una fattura, non capivo bene, più 30.000 o meno 30.000, questa non lo so, perché si era preso una macchina già, però la macchina non si poteva fare il passaggio, poi D'Urso la macchina non la voleva e voleva i soldi, se erano 30, 60, 40 questo non lo so.
PUBBLICO MINISTERO – Allora, viene data un'Audi...
TESTIMONE RICHICHI – Un'Audi A6.
PUBBLICO MINISTERO – Da BIANCHINI o D'Urso, okay. Che problema aveva quest'Audi?
TESTIMONE RICHICHI – Non si poteva fare il passaggio perché mancava un foglio, non so cosa ci mancava.
PUBBLICO MINISTERO – Non si poteva fare il passaggio di proprietà lei dice, quindi...
TESTIMONE RICHICHI – D'Urso la macchina non la voleva più, voleva i soldi.
PUBBLICO MINISTERO – Ecco. E quest'Audi dove va a finire?
TESTIMONE RICHICHI – Dopo so che l'Audi A6 che mi diceva BLASCO in carcere che gliel'hanno sequestrata, non so perché era fuori senza assicurazione.
PUBBLICO MINISTERO – Noi siamo rimasti che BIANCHINI la dà a D'Urso l'Audi, poi?
TESTIMONE RICHICHI – La macchina se la prende o VALERIO Antonio o BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO Se la prendono.
TESTIMONE RICHICHI – Non lo so chi l'ha presa
PUBBLICO MINISTERO – Se la prendono perché lei dice che BLASCO aveva...
TESTIMONE RICHICHI – Aveva fatto un tetto a D'Urso.
PUBBLICO MINISTERO – A D'Urso, quindi...
TESTIMONE RICHICHI – Al posto dei soldi si è preso la macchina, però la macchina BLASCO non la voleva più perché per il passaggio.
PUBBLICO MINISTERO – Non si poteva fare il passaggio, ecco. E cosa le ha detto in carcere, penso immagino dopo il 2015.
TESTIMONE RICHICHI – Che la macchina l'avevano sequestrata, perché era senza assicurazione.
PUBBLICO MINISTERO – Era senza assicurazione, quindi alla fine questa macchina è stata sequestrata per motivi...
TESTIMONE RICHICHI – Dai Vigili, non so adesso.
PUBBLICO MINISTERO – Dai Vigili insomma, sequestrata in questo senso, okay.
PRESIDENTE – Ma era in mano a chi? Chi l'aveva quando è stata sequestrata?
TESTIMONE RICHICHI – Era nel parcheggio da VALERIO Antonio.
PRESIDENTE – VALERIO o BLASCO?
TESTIMONE RICHICHI – VALERIO Antonio ce l'aveva, perché erano amici VALERIO con BLASCO.
PRESIDENTE – Però l'aveva presa chi?
TESTIMONE RICHICHI – VALERIO se l'era presa.
PRESIDENTE – Sì, ma l'aveva presa quale corrispettivo del credito che aveva...

TESTIMONE RICHICHI – Con BLASCO.
PRESIDENTE - ...BLASCO nei confronti di D'Urso.
TESTIMONE RICHICHI – Con D'Urso.
PUBBLICO MINISTERO – Noi abbiamo prodotto, Presidente, questi sequestri, eccetera. Io non so se vale, se si possa fare, sono tutti atti precedenti al terremoto, il teste continua a dire dopo il terremoto.
PRESIDENTE – Vabbè.
PUBBLICO MINISTERO – Senta, invece il nome Soda Salvatore le dice qualcosa?
TESTIMONE RICHICHI – No.

16.5. Gli esami degli imputati

Sul presente capo d'accusa, sebbene non imputato, ha reso dichiarazioni BIANCHINI Augusto, sottopostosi ad esame all'udienza del 18.5.2017. Egli ha, innanzitutto, confermato di aver avuto un debito nei confronti di Soda e D'Urzo, contratto per il mancato pagamento di un lavoro che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva affidato alla ditta di D'Urzo. In merito alla genesi del rapporto con Soda e D'Urzo, BIANCHINI ha raccontato che il direttore commerciale della BIANCHINI COSTRUZIONI, Vanni Reghizzi, durante una riunione con il personale tecnico, gli segnalò di avere conosciuto il D'urzo, e che lo stesso sarebbe stato un potenziale cliente perché era impegnato in un grosso lavoro di demolizione a Roma e poteva essere interessante affidargli in subappalto la costruzione dei due ponti in cemento armato che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva eseguire, in quanto affidataria dell'appalto della Breda Cisoni di Mantova. Dal momento che Vanni Reghizzi all'epoca era anche il direttore tecnico dell'azienda e si occupava del cantiere di Mantova, BIANCHINI ha permesso allo stesso di effettuare le relative verifiche sull'azienda di D'urzo dimostrandosi favorevole ad affidargli i lavori in subappalto qualora le verifiche avessero dato esito positivo. In seguito, Vanni Reghizzi informò BIANCHINI che aveva stipulato il contratto con D'Urzo, ma che i lavori sarebbero stati svolti materialmente non dall'impresa di D'Urzo ma da un suo consorzio, Consorzio Edlipitagora. BIANCHINI, fidandosi dei suoi collaboratori, prestò il suo consenso, interessato più che ai soggetti esecutori dei lavori all'esecuzione degli stessi. In effetti, i lavori nel cantiere di Mantova iniziarono e vennero materialmente svolti da tre artigiani di origine albanese associati al consorzio Edilpitagora ma, dopo poco tempo, Vanni Reghizzi riferì al BIANCHINI che il consorzio aveva problemi con i fornitori perché non aveva credito sufficiente presso la banca per poter contrattare con i fornitori. La BIANCHINI COSTRUZIONI si accordò quindi con il consorzio per una modifica del contratto di subappalto, in base alla quale sarebbe stata la BIANCHINI COSTRUZIONI ad occuparsi della fornitura dei materiali e, poi, a lavoro ultimato, la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe detratto il prezzo dei materiali forniti dal pagamento del lavoro. In base a questo nuovo accordo, il consorzio finì i lavori e, una volta ultimati, il geometra della BIANCHINI COSTRUZIONI si occupò di redigere la contabilità insieme a Soda Domenico, che era il responsabile del cantiere per il Consorzio Edilipitagora. Soda sollevò parecchie lamentele in merito ai conteggi effettuati da Vanni Reghizzi, asserendo che, accettando il lavoro in subappalto, si sarebbe aspettato un altro tipo di guadagno. Vanni Reghizzi rimise la questione a BIANCHINI Augusto il quale incontrò Soda, che lamentò di non aver guadagnato abbastanza dal lavoro svolto in subappalto e pretese un pagamento maggiore. BIANCHINI si

oppose a tali richieste, dicendo a Soda che aveva fatto male i suoi conti e che tutti i conteggi, controfirmati dallo stesso Soda, confermavano che la contabilità era stata tenuta regolarmente. BIANCHINI ha aggiunto che non fecero "del nero" con Soda e che lamentarsi del troppo esiguo guadagno è un comportamento comune a molte ditte che svolgono lavori in subappalto che sperano in un guadagno maggiore. L'imputato ha poi specificato che dalla contabilità risultava un debito di 5-6.000 euro nei confronti dell'impresa di Soda e che lo stesso pretendeva invece 15 20.000 euro. Malgrado BIANCHINI avesse chiaramente detto a Soda che lo avrebbe pagato solo per l'importo risultante dalla contabilità, controfirmata anche da Soda, lo stesso continuava ad insistere per un pagamento maggiore, sostenendo che i lavori erano durati più del previsto e che vi erano stati degli imprevisti. Vista l'insistenza di Soda, BIANCHINI Augusto si sfogò con BOLOGNINO Michele, il quale, quel giorno, era passato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI per presentare dei preventivi sulle vasche dell'IREN di Reggio Emilia. In quella occasione gli disse che non era possibile che le imprese in subappalto si lamentassero ogni volta del guadagno. Fu quindi lo stesso BOLOGNINO ad offrirsi di fare delle ricerche su questo Soda per capire meglio chi fosse. Dopo pochi giorni BOLOGNINO contattò BIANCHINI e gli riferì che aveva saputo che un suo amico era amico di Soda e che potevano incontrarsi tutti da lui per risolvere la questione. BIANCHINI accettò tale proposta e, quindi, venne organizzata una riunione tra BIANCHINI, Soda, BOLOGNINO e D'Urzo (il quale non si presentò) presso il capannone di BOLOGNINO Michele, che si trovava nella provincia di Reggio Emilia (Montecchio). Durante tale incontro Soda insistette per ottenere un compenso maggiore e quindi l'incontro finì senza una soluzione concordata perché BIANCHINI non era intenzionato a pagare maggiormente la ditta subappaltatrice in quanto la contabilità era regolare e il compenso offerto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a Soda era un giusto compenso.

Dopo questo primo incontro Soda fece una falsa cessione di credito ai tre operai albanesi che avevano svolto i lavori nel cantiere; gli stessi, infatti, vantavano verso Soda un credito di 15-20.000 euro e, quindi, Soda, per pagarli, gli disse che doveva ricevere 30.000 euro dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e che i tre sarebbero dovuti andare alla BIANCHINI COSTRUZIONI con la cessione del credito a chiedere il pagamento.

BIANCHINI ha continuato il racconto dicendo che due dei tre ragazzi di origine albanese si presentarono presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI per chiedere il pagamento e lo stesso BIANCHINI riferì loro che la cessione del credito non aveva nessun valore perchè il suo debito di 30.000 euro dei confronti di Soda non esisteva. BIANCHINI mostrò ai tre ragazzi albanesi la contabilità del cantiere e anch'essi capirono che in effetti Soda non vantava nessun credito di quell'entità nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI e che, quindi, la cessione del credito era falsa.

Dopo questo episodio vi fu un secondo incontro con Soda, sempre presso il capannone di Michele BOLOGNINO a Montecchio Emilia; a questo incontro erano presenti BIANCHINI, BOLOGNINO, Soda e due dei tre ragazzi albanesi. Durante l'incontro Soda riferì a BIANCHINI che per svolgere i lavori nel cantiere aveva dovuto comprare un muletto al prezzo di 5.000 € e che inizialmente non aveva preventivato tale costo ulteriore e, quindi, anche tale importo doveva essergli riconosciuto. In effetti, il muletto di cui parlava Soda era presente nel cantiere e quindi BIANCHINI, oramai infastidito da una storia che stava andando troppo per le lunghe, acconsentì a riconoscergli anche i 5.000 euro dell'acquisto del muletto,

senza stare a sindacare se davvero Soda non avesse preventivato il costo dell'acquisto del mezzo. Durante tale incontro i ragazzi albanesi pretesero di essere pagati da Soda. In merito al pagamento degli operai, BIANCHINI ha aggiunto che Soda si presentò all'incontro con un'Audi A6 e che poi seppe dai ragazzi albanesi essere stata loro ceduta da Soda a titolo di pagamento per il lavoro svolto. A tale proposito l'imputato ha negato che l'auto fosse sua, trattandosi di un'auto in uso al Soda Salvatore.
Quando accettò di pagare gli ulteriori 5.000 euro dell'acquisto del muletto a Soda, lo stesso gli chiese di corrispondergli solo 2.000 euro e di pagare gli altri 3.000 all'impresa di BLASCO e di VALERIO, in quanto Soda era debitore nei loro confronti per alcuni lavori che gli stessi avevano svolto per lui. BIANCHINI acconsentì, ma per essere sicuro che poi Soda non avrebbe avanzato ulteriori pretese nei suoi confronti, voleva innanzitutto conoscere questi BLASCO e VALERIO prima di farsi fatturare il credito dalla loro impresa. BOLOGNINO, durante l'incontro con Soda, BLASCO e VALERIO, fu solo spettatore. Questo secondo incontro si chiuse con l'accordo in base al quale Soda avrebbe dovuto mandare a BIANCHINI una visura camerale della società di VALERIO e BLASCO e, solo successivamente, a tale controllo BIANCHINI avrebbe accettato una fattura dalla loro impresa e corrisposto la somma. Decise di fare tale cortesia a Soda malgrado fosse stanco del rapporto che si stava trascinando così a lungo, perché non ci sarebbe stato motivo per non farlo e non accettare "*sarebbe stata una cattiveria inutile*".
Pochi giorni dopo Soda chiamò BIANCHINI per chiedergli se aveva provveduto al pagamento e BIANCHINI rispose che non lo aveva ancora fatto perché non aveva ancora ricevuto da Soda l'e-mail con la visura camerale e i dati relativi alla società di BLASCO e VALERIO e che senza quella previa verifica non avrebbe accettato la fattura. Soda durante tale telefonata alzò i toni e si lamentò del fatto che BIANCHINI non avesse ancora ricevuto la e-mail e non avesse ancora provveduto al pagamento. Dopo tale telefonata BLASCO o VALERIO si recarono subito nel suo ufficio per consegnarli i documenti che aveva richiesto: i dati della fattura corrispondevano con quelli della visura camerale della camera di commercio e, quindi, procedette al pagamento.
In merito al fatto che le trattative con Soda si tennero nel capannone di BOLOGNINO, BIANCHINI ha dichiarato che egli non aveva nulla a che fare con queste trattative ma che gli fece una cortesia facendo da intermediario.

16.5.1. L'esame di BOLOGNINO Michele

Secondo quanto riferito dall'imputato BOLOGNINO Michele, tra la fine del 2011 e il febbraio del 2012, egli si recò nell'ufficio di BIANCHINI che gli riferì di aver avuto "dei problemi" per un lavoro su un cantiere a Padova dove, a suo dire, gli operai non avevano svolto un lavoro adeguato "*dei muri perdevano acqua*". BIANCHINI gli disse che la società affidataria dei lavori era il Consorzio Pitagora e che, per tale lavoro, vantava un credito nei suoi riguardi di circa 30-40.000 euro, ma lui voleva pagarli meno. A quel punto BOLOGNINO – siccome erano suoi "paesani" – disse a BIANCHINI che avrebbe potuto informarsi poiché lui personalmente non conosceva la ditta, e BIANCHINI rispose "*Se li conosci, per vedere se troviamo un accordo, una via di mezzo*". Successivamente contattò BLASCO Gaetano per chiedergli se li conoscesse, e costui gli disse che effettivamente li conosceva e che stava facendo dei lavori per loro. Chiese quindi a BLASCO se poteva

metterlo in contatto con un certo Soda, affinchè si potesse organizzare un incontro con BIANCHINI per chiarire la vicenda. In merito alla ragione che lo spinse ad occuparsi della faccenda, il BOLOGNINO ha espressamente dichiarato: *" Facenda questa cosa, ho detto io, il signor BIANCHINI, se capita qualche altro lavoro, me lo dava a me. Io cercavo sempre di prendere qualche lavoro per lavorare, non è che io.. ho detto : faccio bella figura con il signor BIANCHINI."*

Vennero quindi organizzati due incontri presso il suo capannone a Montecchio Emilia. Al primo parteciparono lui, Soda, D'urso, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio. Alla seconda riunione parteciparono anche "gli albanesi".

BIANCHINI e Soda trovarono un accordo: BIANCHINI avrebbe dovuto dare a Soda un'Audi A6 (a suo parere del valore di circa 24..000 euro), oltre 3.000 euro.

Successivamente BLASCO lo contattò dicendogli che si era accordato con Soda affinchè i soldi che BIANCHINI doveva dare a costui, venissero pagati direttamente a lui, in quanto a sua volta creditore nei confronti del Soda. BOLOGNINO quindi contattò Soda per avere una conferma e quest'ultimo confermò. Quanto alla macchina il BOLOGNINO ha affermato che: *" La macchina venne inizialmente data a BLASCO diede a BLASCO, ma per questioni burocratiche tornò nuovamente a Soda: SIG. BOLOGNINO M. – La macchina era BIANCHINI. L'aveva data, BIANCHINI, a Soda. P. – E la dava a Soda. Soda poi l'ha data a BLASCO. SIG. BOLOGNINO M. – No. P. – O voleva darla a BLASCO, doveva darla a BLASCO SIG. BOLOGNINO M. – Soda cos'ha fatto? Su questa macchina, non so se ha fatto un finanziamento. Poi questa macchina è risultata... P. – Ma che finanziamento deve fare? Se la macchina è di BIANCHINI, l'ha comprata BIANCHINI o comunque l'ha fatto BIANCHINI, il finanziamento. SIG. BOLOGNINO M. – No, no, no, se l'è rifatto Soda, il finanziamento, perché aveva bisogno di soldi e si è finanziato la macchina con la banca. Ma si facevano queste cose prima con le banche. Se io c'ho una macchina, faccio finta che me la vendo, quella macchina, a una persona e metto l'ipoteca sul libretto e la banca mi finanzia il finanziamento. Capito come si faceva prima? Se lei deve vendere una macchina a me...*

L'imputato ha negato infine di avere esercitato minacce e di avere guadagnato alcunchè dalla vicenda.

16.5.2. Le spontanee dichiarazioni di BLASCO Gaetano

A seguito delle deposizione resa da Soda, BLASCO Gaetano, ammesso a spontanee dichiarazioni, ha confermato di aver ricevuto da questi l'Audi A6, la quale, tuttavia, era senza assicurazione, ed era quindi stata sequestrata sotto casa di VALERIO.

IMPUTATO BLASCO - Niente, per fatto della macchina Presidente: è vero che Soda ci aveva ceduto questa macchina, ma non abbiamo potuto fare niente quindi la macchina l'avevano sequestrata a casa di VALERIO, fuori dal - perché era senza assicurazione - dopodiché cercavamo sempre di ottenere i documenti tramite Soda, i documenti non arrivavano, la macchina se l'è presa Corradini mi sembra, subito dopo un giorno che ce l'aveva data lui la macchina.

TRIBUNALE - Chi se l'è presa?

IMPUTATO BLASCO - Corradini, sarebbe un deposito di macchine.

TRIBUNALE - Sì sì, perché era senza assicurazione.

IMPUTATO BLASCO - Perché era senza assicurazione. Quindi a questo punto neanche i soldi abbiamo avuto, volevo precisarlo questo qua.
TRIBUNALE - Va bene.
IMPUTATO BLASCO - No, c'è una altra cosa: si parlava nelle telefonate che poi le faremo anche vedere, può darsi che anche il procuratore le ha messe in trascrizione, si parlava solo di un pagamento di tremila euro di BIANCHINI. basta stop; che verbalmente non c'è stata una cessione di credito, era il signor Soda che verbalmente mi disse a me che mi avrebbe fatto dare questi soldi, di cui ci saranno delle telefonate che io presenterò; dicevo sempre a Soda, a BIANCHINI: Almeno pagate questi 7 mila euro in modo che paghiamo il contributo degli operai che erao stati lì a Grosseto,"che sarebbe il signor Brugnano Salvatore e un'altra persona che si era portata dietro per lavorare, tutto lì ma si riferiva sempre, prendendo questi soldi da BIANCHINI, il Soda ci avrebbe anche pagato, non li ha presi a quanto ne so io e quindi io non sono stato pagato neanche da Soda. La ringrazio.

16.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Queste, dunque, le prove.
Secondo l'accusa, così come da ultimo riformulata a seguito della modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 9.5.2017, Soda Salvatore sarebbe stato costretto, in quanto sopraffatto dalla forza prevaricatrice delle condotta intimidatoria tenuta dagli imputati, a rinunciare alle pretese creditorie da lui legittimamente vantate nei confronti di BIANCHINI Augusto, appoggiato da BOLOGNINO Michele, e a subire la spoliazione di un'auto Audi A6 da parte di BLASCO e VALERIO, a loro volta suoi creditori per un importo certamente inferiore al valore dell'auto.

Come visto, su questa vicenda hanno fornito la loro versione dei fatti tutti i protagonisti della vicenda. Anzi, alle voci degli imputati, ivi compresa quella del collaboratore VALERIO Antonio, e delle persone offese (Soda e D'Urzo) si sono aggiunte anche quelle di BIANCHINI Augusto, non imputato, quella del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele. Solo BAACHOUI Karima, latitante, non ha reso alcuna dichiarazione.
Punto di partenza imprescindibile per la valutazione della penale responsabilità degli imputati sono gli esiti oggettivi della attività di intercettazione. Dagli stessi, così come ricostruiti nella corretta prospettiva logica e cronologica dal Maresciallo Veroni emergono alcuni punti:
1) l'esistenza di un debito di BIANCHINI Augusto nei confronti di SODA, quantificato, dopo i primi conteggi svolti da BLASCO e BOLOGNINO in 36.800: tale importo è stato poi ridotto una prima volta a 28.000 euro e, quindi, ulteriormente a 23.000 euro. Secondo gli accordi raggiunti, tale somma doveva essere pagata con un assegno e la consegna di un'autovettura Audi A6 il cui valore, superava certamente i 20.000 euro, per voce di tutti gli interessati (BLASCO Addirittura lo quantifica in 25.000 euro);
2) l'esistenza di un credito di BLASCO e VALERIO nei confronti di SODA, quantificato da BLASCO in 16.000 euro, per il noleggio di ponteggi in un cantiere a Grosseto.
3) l'esisteuza di un credito di due soggetti albanesi nei confronti di SODA che era in attesa del pagamento da parte di BIANCHINI;

4) l'intervento, a tutela di BIANCHINI, da parte di BOLOGNINO Michele, che si interessa (evidentemente in vista di un proprio vantaggio che meglio si comprenderà analizzando i capi 92 e seguenti e comunque ammesso anche dallo stesso BOLOGNINO) della posizione debitoria del primo, organizzando incontri con i soggetti convolti nei diversi rapporti obbligatori e cercando di "limitare al ribasso" il debito del BIANCHINI;
5) il passaggio di un'autovettura Audi A6, del valore superiore a 20.000 euro a BLASCO e VALERIO. A Costoro viene consegnato da BIANCHINI un assegno dell'importo di 3000 euro, coperto da una falsa fattura. In questa fase scaturiscono gli screzi tra BIANCHINI da un lato, e BLASCO e VALERIO, dall'altro
6) il rispetto dimostrato da SODA nei confronti dell'autorità di BOLOGNINO e BLASCO (e VALERIO);

Al di là del dettaglio fornito dai diversi protagonisti della vicenda, i rapporti debito-credito (e il rispettivo ammontare) esistenti tra BIANCHINI-Soda, Soda-BLASCO/VALERIO, Soda-artigiani albanesi, devono ritenersi incontrovertibili, perché emergenti, senza tema di smentita, dalla conversazioni telefoniche e perché confermati da tutte le voci dei protagonisti. Ciò benchè la difesa di BIANCHINI abbia tentato di mettere in discussione l'entità del suo debito producendo ed esibendo al Soda la contabilità dei lavori sulla quale, peraltro, la stessa persona offesa abbia mostrato ampie perplessità. Resta il fatto che l'ammontare del credito (5.000 euro rispetto ai 30/35 mila sostenuti da SODA) sarebbe comunque irrilevante rispetto alla consumazione del delitto contestato, una volta dimostrati i relativi fatti costituitivi dello stesso. A tale proposito, preme tuttavia evidenziare come sia lo stesso imputato BOLOGNINO Michele a smentire BIANCHINI Augusto, spiegando come Edil pitagora chiedesse 30-40.000 euro, mentre BIANCHINI voleva pagarne meno, contestando i lavori svolti e chiedendo a BOLOGNINO se potesse trovare il modo di accordarsi "per una via di mezzo".
Anche RICHCHI Giuseppe detto Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNONO Michele, pur nella sua consueta difficoltà espressiva, ha raccontato di avere assistito, o meglio, origliato dalla finestra, ad uno degli incontri tenutisi presso il capannone di BOLOGNINO, specificando che si parlava anche del debito di BIANCHINI verso Soda (anche se il teste parla, erroneamente, di D'Urzo), e fornendo un racconto dal quale non emerge affatto che BIANCHINI ritenesse di non dovere nulla ma, piuttosto, che BIANCHINI era intenzionato a pagare meno di quanto gli veniva chiesto.
Ciò posto, su tale comune premessa si sono sviluppate le dichiarazioni degli imputati, delle persone offese, di BIANCHINI Augusto (che hanno tutti negato, nella sostanza la condotta estorsiva), quelle dei collaboratori di giustizia (che hanno all'opposto descritto una condotta estorsiva seppur fornendo racconti differenti) e di RICHICHI Andrea (che ha fornito alcuni dettagli in se e per sé apparentemente neutri ma positivamente valorizzabili nella decisione).
Ritiene il Tribunale che le diverse ricostruzioni evincibili dall'istruttoria, che secondo le argomentazioni della difesa priverebbero l'accusa di qualsiasi fondamento indebolendolo fino a destituirlo di fondamento, non impediscano di rinvenire in quella offerta dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, quella corrispondente alla realtà storica degli accadimenti.
Essa, infatti, non solo è pienamente coerente con le intercettazioni captate e sopra riportate, come correttamente e logicamente ricostruite dalla accusa, ma anche con il racconto offerto dalla persona offesa Soda Salvatore, che ha ammesso di non avere ottenuto nulla di quanto

vantato nei confronti di BIANCHINI (a suo dire ben di più di quanto risultante dalla contabilità esibitagli e quantificabile nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro) e di avere rinunciato a chiedere tutela dinnanzi alla Autorità giudiziaria della sua pretesa. A suo dire ciò fece, "stupidamente" (riferendo di essere stato un *cretino*) perché mal consigliato da altri.

Egli ha pure confermato la vicenda del coinvolgimento, nel tentativo di trovar una soluzione, di un'autovettura Audi A6, nel contesto del rapporto debito credito con BIANCHINI, spiegando che tale Audi A6 era stata "venduta" da Rovitti al Consorzio Edil Pitagora, intestato alla figlia, ma in realtà in uso esclusivo a Soda, in ciò fornendo un importante conforto al racconto di VALERIO.

Come visto, infatti, il collaboratore ha descritto la fase antecedente a quella oggetto del capo di imputazione spiegando come Soda Salvatore, uomo vicino alla cosca, avesse ricevuto mandato da BIANCHINI di effettuare un recupero crediti (*id est* un'estorsione) nei confronti di questo Rovitti, debitore - ad altro titolo estraneo alla presente vicenda - del mandante BIANCHINI Augusto. Soda, tuttavia, una volta recuperata l'auto e la somma di 10.000 euro, aveva trattenuto entrambi, determinando poi un contrasto nella vicenda debitoria oggetto del presente capo di imputazione.

Come evincibile dalle dichiarazioni di Soda e dalla documentazione prodotta dalla accusa (9.5.2017), l'auto era effettivamente intestata al consorzio.

Ovviamente Soda non ha confessato di avere estorto l'auto a Rovitti ma nelle sue parole trova conferma il passaggio dall'uno (Rovitti) all'altro (Soda), che aveva la disponibilità dell'auto tanto da coinvolgerla nel pagamento dei suoi debiti nei confronti degli artigiani albanesi o, come poi avvenuto, di BLASCO e VALERIO.

Ma un formidabile riscontro al racconto di VALERIO è evincibile da un dettaglio apparentemente neutro. Nel riferire del sequestro dell'auto, il collaboratore, spontaneamente, ha riferito di come l'auto sia stata trasportata presso il deposito "Corradini", fornendo un dettaglio che solo un soggetto che domina la conoscenza della realtà è in grado di fornire. Questo dettaglio apparentemente insignificante ha trovato puntuale conferma nella documentazione indicata, in cui si dà atto dell'affidamento in custodia proprio a "Soccorso stradale Corradini".

Non solo. Ai riscontri rinvenuti nelle intercettazioni captate, nelle parole di Soda e nella documentazione prodotta, si aggiungono quelli forniti dall'imputato BLASCO Gaetano e da RICHICHI Andrea.

Sotto il primo profilo non si deve dimenticare che BLASCO ha ammesso che Soda "*aveva ceduto*" a lui e VALERIO la macchina che, al momento del sequestro amministrativo, si trovava a casa di VALERIO, così confermando, sia pure sminuendone la portata, l'acquisizione che VALERIO ha definito forzosa dell'auto da parte loro.

Sotto il secondo profilo, invece, RICHICHI, completamente estraneo alla vicenda, ha invece confermato che nella riunione alla quale assistette origliando dalla finestra, apprese che Soda (da lui sempre erroneamente chiamato D'Urzo nella consueta difficoltà di espressione) si era già preso una macchina che però non voleva più, chiedendo il pagamento in denaro, con ciò confermando, nella sostanza, quanto riferito da VALERIO in ordine al fatto che Soda aveva già trattenuto per sé il frutto di un recupero credito (estorsione) effettuato nei confronti di ROVITTI: "*TESTIMONE RICHICHI – Sì, perché il figlio ha fatto una fattura, non capivo*

bene, più 30.000 o meno 30.000, questo non lo so, perché si era presa una macchina già, però la macchina non si poteva fare il passaggio, poi D'Urso la macchina non la voleva e voleva i soldi, se erano 30, 60, 40 questo non lo so."

Da ultimo, ma da non sottovalutare, vi è la versione offerta da GIGLIO Giuseppe, certamente non precisa nel descrivere i fatti, ma che non è tuttavia priva di qualsiasi capacità probatoria. Ed invero, egli, nel descrivere un contesto tutt'affatto diverso - comprensibile in ragione del fatto che egli non è stato, a differenza di VALERIO, protagonista diretto di una vicenda a dir poco complessa nei suoi sviluppi - coglie alcuni aspetti centrali aderenti e coerenti con il racconto di VALERIO e con l'accusa mossa al capo 53. In sintesi, Giglio parla di un recupero crediti che BIANCHINI avrebbe richiesto a BOLOGNINO di fare, nei confronti di soggetti calabresi, recupero crediti che si sarebbe sostanziato nel recupero di un'autovettura e di denaro. A tale fine, sarebbero stati convolti anche altri esponenti del sodalizio, quali DILETTO, VALERIO e BLASCO. In questo racconto, certamente differente da quello di VALERIO, si colgono alcuni aspetti centrali rappresentati da una vicenda relativa ad un recupero crediti svolta a favore di BIANCHINI, che aveva condotto al recupero di un'autovettura e del denaro ai danni di soggetti calabresi e che aveva anche reso necessaria una serie di incontri.

Pare evidente che questi aspetti su cui ruota il racconto di GIGLIO, corrispondono alle dinamiche generali descritte, con precisione, dal collaboratore VALERIO il cui racconto risulta confermato anche per questo verso.

In conclusione, gli esiti della attività spionistica svolta, che già davano conto delle posizioni debitorie di BIANCHINI nei confronti di Soda e di quest'ultimo nei confronti sia di BLASCO e VALERIO che degli artigiani albanesi, nonché della progressiva riduzione delle pretese di Soda nei confronti di BIANCHINI per effetto dell'intervento di BOLOGNINO Michele a sostegno della posizione di costui e della spoliazione di un'autovettura a favore di BLASCO e VALERIO, hanno trovato la loro compiuta spiegazione nel racconto del collaboratore VALERIO Antonio.

Egli, infatti, nel fornire un racconto lineare, preciso, riscontrato documentalmente e dalle altre prove orali indicate e, soprattutto, dalle intercettazioni telefoniche captate, ha descritto una estorsione consumata ai danni di Soda Salvatore che, vicino al sodalizio, a sua volta estorsore (di Rovitti) e ben consapevole dello spessore criminale di BOLOGNINO Michele, BLASCO e VALERIO, ha accettato passivamente le loro volontà, non solo subendo la spoliazione dell'autovettura Audi A6 di cui BLASCO e VALERIO si sono impossessati a "pagamento" del loro credito di importo nettamente inferiore (16.000 euro rispetto al valore, di oltre 20.000 euro dell'auto, al quale deve aggiungersi la consegna di un assegno da parte di BIANCHINI del valore di oltre 3000 euro coperto da falsa fattura emessa), ma anche la definitiva rinuncia alle proprie pretese nei confronti di BIANCHINI, spalleggiato da BOLOGNINO Michele.

La condizione di assoggettamento di Soda Salvatore, evincibile dalle telefonate n. 694 RIT 113/12, n. 753 e n. 2966 RIT 308/12 in cui emerge il profondo ossequio portato da Soda nei confronti di BOLOGNINO, salvo poi dimostrarne altrettanto nei confronti dei "paesani" VALERIO (e BLASCO), trova una plastica rappresentazione nelle parole di VALERIO Antonio che ha espressamente riferito che Soda era stato posto in una situazione di soggezione da parte di BOLOGNONO e BIANCHINI e costretto a subire la spoliazione

dell'auto da parte di BLASCO e VALERIO, dotati di una forza criminale che li autorizzava ad agire nel loro esclusivo interesse senza bisogno del consenso di nessuno, tanto meno, ovviamente, quello del loro debitore Soda. Queste le inequivocabili parole di VALERIO:

Udienza 10.10.2017
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – E questo cosa vuol dire, rispetto alla somma che chiedeva Soda.
PRESIDENTE – Chi gliela doveva dare questa somma, da chi la pretendeva, a chi la chiedeva?
IMPUTATO VALERIO – Da BIANCHINI. E interferiva il BOLOGNINO
PRESIDENTE – Interferiva il BOLOGNINO, il quale, che cosa diceva, rispetto alla...
IMPUTATO VALERIO – Su Soda faceva forzatura. Il BOLOGNINO è già imponente di suo, in più si investiva di cariche, che... voglio dire, sei in casa sua, è chiaro che soggezionava il Soda. Al BIANCHINI stava bene quello, perché gli andava il vantaggio a lui e quindi, voglio dire, perché faceva leva su BIANCHINI, per avere i suoi vantaggi con BIANCHINI.
....

PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Soda, rispetto a questa gente, in che situazione era, cosa gli veniva detto?
IMPUTATO VALERIO – In minoranza, dottoressa. In minoranza, perché si sentiva soggezionato, come ho detto, da BOLOGNINO e da BIANCHINI, quindi... come dire, BIANCHINI era un 'ndranghetista in quel momento e Soda era l'estorto, lo soggezionava dottoressa, non so come...(cfr. udienza del 10.10.2017)

Udienza 17.10.2017:
PRESIDENTE – Comunque al Soda sono state praticate delle minacce, ha subito intimidazioni perché desse questa autovettura?
IMPUTATO VALERIO Siamo andati e me la sono presa, io e BLASCO, signor Presidente.
PRESIDENTE – Ve la siete presa lei e BLASCO.
IMPUTATO VALERIO – Che bisogno avevo di..., sono andato e me la sono presa, poi se aveva da dire diceva
PRESIDENTE – E non ha avuto niente da dire, immagino?
IMPUTATO VALERIO – Eh..., (ride) fosse stato a posizione inversa avrei fatto anch'io lo stesso, ecco.
PRESIDENTE – Perché dice questo? Ah sì, ho capito, ho capito, cioè se lui fosse stato VALERIO e lei fosse stato Soda...
IMPUTATO VALERIO – Avrei fatto lo stesso.
PRESIDENTE – Avreste fatto lo stesso, va bene. Direi che va bene, possiamo procedere, andiamo avanti.

Alle considerazioni fin qui svolte si aggiungono quelle relative al contegno tenuto da Soda che ha rinunciato a rivolgersi alla Autorità giudiziaria per ottenere tutela del suo credito spiegando di avere fatto ciò, stupidamente, in quanto mal consigliato da terzi. Tale giustificazione, alla luce delle prove acquisite, pare davvero inimmaginevole non fosse altro per

l'entità del credito che egli riteneva di vantare, a suo dire superiore ai 30.000 euro. Ed invero, qualsiasi soggetto, a maggiore ragione un imprenditore scafato come Soda, se libero nelle proprie decisioni, non avrebbe avuto nessuna esitazione nell'adire l'Autorità giudiziaria per ottenere la tutela di una pretesa creditoria così importante. Egli, invece, ha deciso di non azionare la sua pretesa con il rischio di perderla integralmente, addirittura preferendo rivolgersi a BOLOGNINO Michele, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio, per ottenere il sollecito del pagamento d parte di BIANCHINI.
L'assoluta, oggettiva, irrazionalità della scelta e l'illogicità della richiesta di sollecito rivolta a BOLOGNINO Michele, terzo estraneo alla vicenda, si spiegano, al di là del vano tentativo effettuato da Soda, solo con il timore e l'assoggettamento in cui costui, che ben conosceva lo spessore criminale di BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO, si è venuto a trovare e comprovato sia dall'ossequio loro dimostrato nelle telefonate sopra indicate che dalle inequivocabili parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.
In definitiva, Soda Salvatore, ben consapevole della caratura criminale di BOLOGNINO – al quale egli stesso si è rivolto – di BLASCO e VALERIO, e coartato dal condizionamento ambientale promanante dalla sua consapevolezza che il suo debitore (BIANCHINI) era spalleggiato da un soggetto di spicco all'interno di una consorteria di stampo mafioso così come lo erano i suoi creditori (BLASCO e VALERIO) ha subito un sacrificio economico esorbitante, rappresentato dalla spoliazione di un'auto del valore superiore alle pretese dei suoi creditori e la riduzione, fino al sostanziale azzeramento, delle sue pretese creditorie nei confronti di BIANCHINI in quanto assoggettato alla forza di intimidazione esercitata da costoro.
Nessun dubbio che anche questa ipotesi rappresenti violenza o minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che, come visto in apertura, esaminando i principi generali della materia, proprio nel silenzio e nel completo assoggettamento alla forza di intimidazione del gruppo e dei suoi membri si concretizza quella forza di prevaricazione che annienta la volontà della vittima, costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.
L'appropriazione, per le vie di fatto e senza formale trasferimento, dell'autovettura di valore esorbitante rispetto all'importo del credito, nonché la progressiva riduzione, fino alla sostanziale rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di BIANCHININ, rappresentano l'ingiusto profitto ottenuto e la *deminutio patrimonii* del Soda.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, *nulla quaestio* per quanto riguarda il BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO: essi sono, come sopra analizzato, gli autori della condotta prevaricatrice esercitata costantemente grazie alla loro fama criminale - non solo in occasione delle riunioni - e coloro che ottengono la riduzione, sino al sostanziale azzeramento, delle pretese creditorie di Soda (il BOLOGNINO), nonché la forzosa disponibilità dell'autovettura e dell'assegno di 3000 euro oltre IVA (BLASCO e VALERIO).
BAACHAOUI Karima, ancora una volta, è il fidato soggetto su cui BLASCO confida, anche in ragione del legame sentimentale che li lega, per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. In questo caso essa, costantemente informata dell'evoluzione dei fatti e dunque pienamente consapevole della condotta tenuta da BLASCO - come attestato, ad esempio, dalla telefonata in cui costui la avvisa che sta andando da Soda a prendere un'auto del valore di 25000 euro – svolge tutte le attività necessarie per giustificare l'emissione dell'assegno da

parte di BIANCHINI dell'importo di 3000 euro (oltre IVA) per il tramite di una falsa fatturazione, in tal modo contribuendo a dare parvenza di legalità a parte dell'ingiusto profitto conseguito da BLASCO e VALERIO.
Anche in questo caso, dunque, BAACHAOUI Karima, pienamente consapevole della caratura criminale del compagno e datore di lavoro, e della natura illecita delle sue azioni, in quanto costantemente informata dal BLASCO, ha fornito un consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO e del VALERIO effettuando, sotto la direzione del compagno e datore di lavoro, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare.

Non resta altro, in questa sede, che precisare un aspetto pacificamente emerso dalle prove indicate sebbene concernente BIANCHINI Augusto, non imputato nel presente capo di accusa.
Si vuole fare riferimento alla comprovata consapevolezza con la quale egli si è rivolto a BOLOGNINO Michele per trovare tutela delle proprie ragioni di fronte a soggetti calabresi (Soda, da un lato e, soprattutto, BLASCO e VALERIO dall'altro) sfruttando la sua forza criminale all'interno del sodalizio e di cui BIANCHINI era perfettamente a conoscenza.
Non è qui il momento di trattare, *funditus*, il lungo tema dei proficui rapporti instaurati da tempo tra BIANCHINI e GIGLIO e che getteranno le basi di una sinergia illecita tra l'imprenditore modenese ed il sodalizio (cfr. capo 4 in Cap XIV). Qui basta rimarcare - in quanto evincibile dalle prove assunte e, in particolare, dalle voci di entrambi i collaboratori, che sotto questo aspetto sono perfettamente aderenti l'uno all'altro e trovano ulteriore riscontro nei dati probatori che si andranno altrove ad analizzare (cfr. capo 4 Cp XIV) - come BIANCHINI Augusto fosse perfettamente a conoscenza della caratura criminale di BOLOGNINO Michele perché riferitagli, nota e comunque comprovata per le vie di fatto dal rapporto di collaborazione che si era instaurato. Anche in sede di controesame il collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio ha ribadito questo aspetto, a fronte delle domande della difesa BIANCHINI (cfr. udienza 19.10.2017)
Sul punto, come detto, si tornerà *funditus* trattando del capo 4, 90 e 92.

La forza promanante dalla fama criminale di BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO consentono di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui la stessa BAACHAOUI faceva parte.

L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del Soda alla volontà dei suoi estorsori, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, 1. c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo, non ha nemmeno bisogno di esternare minacce o violenza, imponendo il suo volere con l'immanenza di una forza intimidatrice nota e diffusa.

17. CAPO 54

Estorsione in danno di Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco

Gli esiti della attività di indagine che hanno condotto alla formulazione del presente capo d'accusa sono state riferite dal Maresciallo VERONI Emilio all'udienza del 30.9.2016, (pp. 90 ss.).

Le investigazioni traggono origine "*dalla denuncia sporta il 29 febbraio del 2012 da Cerri Brenno (soggetto che risiede a Reggio Emilia e che annovera precedenti per reati finanziari) esponendo di avere subito minacce da BLASCO e VALERIO. Nel corso della denuncia, descrive la natura dei rapporti intercorsi tra lui e i due imputati.* ".

Nel Settembre del 2011 la società ALFABETA s.r.l., di cui Cerri Brenno era amministratore unico, affidava i lavori di un cantiere a Parma alla B&V COSTRUZIONI. "*Gli accordi prevedevano che le opere sarebbero dovute essere ultimate entro il successivo mese di dicembre del 2011 e nel frattempo la ALFABETA S.r.l. aveva corrisposto un acconto di undicimila euro in favore della B&V. Poi la società B&V COSTRUZIONI non aveva mantenuto fede agli impegni, per cui Cerri si era rivolto a BLASCO, a BLASCO Gaetano [...] per convincerlo a rescindere il contratto, perché non aveva rispettato i termini degli accordi*".

Dalla denuncia sporta da Cerri si evince che a partire da tale momento BLASCO e VALERIO avevano iniziato ad indirizzare a Cerri una serie di minacce. Per cercare di risolvere i contrasti insorti, nel febbraio del 2012 i tre si incontravano presso il cantiere di Parma. Durante tale incontro, BLASCO afferrava un'ascia e si scagliava contro Cerri, mentre il VALERIO gli dava una spinta, facendolo cadere dalle scale.

Partendo dalla denuncia sporta da Cerri a seguito dell'aggressione subita nel cantiere, le attività di indagine si concentrarono sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche, anche precedenti alla data dell'aggressione – tutte indicate nel dettaglio nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste - le quali permettevano di ricostruire i rapporti fra le persone offese e gli imputati, nonché gli accordi intercorsi fra loro.

In particolare, il Maresciallo Veroni ha riferito che alla fine di novembre del 2011 venivano captate una serie di conversazioni che coinvolgevano anche l'architetto Asti Francesco, che si occupava della realizzazione dei lavori.

Nel corso della conversazione n. 1987 RIT 2931/11 del 7.12.2011 BLASCO si lamentava con Iannella Venturino, titolare della ditta per cui lavorava Cerri, dell'operato di quest'ultimo. Quindi chiedeva a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea (uomo di BOLOGNINO Michele) di andare sul cantiere di Parma e buttare fuori Cerri: "*Questo sua lamentela poi BLASCO, è importante dire che la esterna a Richichi Giuseppe, uomo di fiducia di Bolognino Michele, al quale dice di andare sul cantiere di Parma e buttare fuori Cerri Brenno. Questo conversazione con Richichi è la numero 2008 del 7 dicembre del 2011*".

A causa del ritardo nella consegna dei lavori, prevista per dicembre 2011, Cerri comunicava a BLASCO che l'architetto Asti era intenzionato ad interrompere il loro rapporto lavorativo. Per tale motivo, nel corso della conversazione n. 4388 RIT 2931/2011 del 30.12.2011 BLASCO minacciava Cerri. "*Dice: "Non mi rompere i coglioni e fatti vedere domani. Non mi rompere il cazzo. Non mi rompere il cazzo, che l'hai già rotto abbastanza. Domani fatti vedere dal vivo. Vieni che ne parliamo dal vivo". Ovviamente, Cerri reagisce minacciando BLASCO di sporgere una denuncia nei suoi confronti, dicendogli: "No, io vado dal*

Carabinieri, che cazzo mi minacci?". Questa reazione non fermava il **BLASCO**, che proseguiva nelle proprie minacce, dicendo: *"Tu non mi rompere i coglioni, che ti rompo il culo. Puoi andare dove cazzo vuoi, deficiente"*. Le minacce proseguivano anche nel corso delle successive telefonate. Nelle conversazioni n. 4393 e 4396 RIT 2931/2011 del 30.12.2011, *"in cui c'è un continuo ricorso a minacce da parte di BLASCO Gaetano, nonostante Cerri Brenno cerchi a un certo punto di ridimensionare i toni dello scontro, cerchi di raggiungere di organizzare un incontro per visionare tutti insieme il conteggio in sospeso, le opere eseguite, insomma per cercare di trovare un accordo"*.

Si riporta qui il testo delle conversazioni indicate.
Conversazione n. 4389 del 30.12.2011 RIT 2369/12:
A. = BLASCO Gaetano
B. = Cerri Brenno
A. Se chiami ancora un'altra volta al mio telefono, venga a casa tua e ti spacco la faccia, quindi stai zitto e domani mattina ci vediamo e mettiamo a posto le cose ..
B. No .. non mettiamo a posto niente ..
A. Io ti rompo il culo e mi faccio la casa .. io ti faccio il culo quanto una capanna .. ti faccio .. pezzo di merda .. cretino che non sei altro, ma che cazzo vai cercando? C'è un contratto deficiente, c'è un contratto deficiente. C'è un contratto, rispettiamo il contratto, va bene deficiente di merda .. eh ..
B. No, no è scaduto il contratto eh, non lo dico io, non lo dico io ..
A. Ma che cazzo vuoi da me .. io non ho capito perché te ne vieni con queste lamentele .. che cosa vuoi .. cosa vuoi?
B. Allora .. basta .. finite lì ..
A. Ma tu hai un contratto con noi tu?
B. No, non c'è più il contratto perché è scaduto il trentuno
A. Benissimo .. pagate quello che abbiamo fatto . senti pezzo di stronzo .. deficiente che non sei altro che siamo alla vigilia di Natale .. abbiamo già chiamato l'idraulico e stanno già facendo tutto cretino .. capito ..
B Noo, non stanno facendo niente e tu i soldi li devi avere tutti e ce li avrai .. io questo l'ho detto adesso .. mandu i conti all'architetto che mancano solo i vostri ..
A. L'ha già . chiama Antonio se la sta vedendo Antonio vicino a
me l'ha visto oggi .. se la sta vedendo Antonio ..
B. Scusa ..
A. Hai capito?
B. Scusa Gaetano, Gaetano tu sei una brava persona quel che dicono ..
A. Sì .. però mi sembra tu .. mi sembra tu che sei .. aspetta fai
B. Quindi cerca di rimanere quello che sei .. perché porca puttana te non mi conosci .. okay?
A. Non ti conosco? Ah .. tu mi conosci a me?
B. No .. te non mi conosci fatti dire allora da Antonio che cazzo ho fatto io .. per favore eh stiamo attenti . che siamo tutti sotto controllo qui .. e io sono sotto controllo e so che lo sei anche tu, quindi per favore .. stiamo bene attenti..
A. Ma non me ne frega un cazzo . ma io ti sto parlando di lavoro

B. A te non te ne frega un cazzo perché sei un mafioso ..
A. Senti .. senti .. ma che cazzo vuoi?
B. Tu sei un mafioso e allora non ti frega un cazzo ..
A. Ma vai .. pezzo di merda mafioso tu e tutta la tua razza ...pezzo di merda ..
B. Beh .. ascolto ..

Conversazione n. 4393 RIT 2369/12 del 30.12.2011
A.= BLASCO Gaetano
B.= Cerri Brenno
A. Sì ..
B. Hai paura?
A. Ho paura?
B. Sì .. hai paura te . butti giù il telefono .. che cazzo c'hai? Senza stammi bene ad ascoltare .. io ci metto due minuti a fare i lavori .. ma stammi bene ad ascoltare . noi stiamo rispettando i contratti così come sono stati fatti .. scadono il trenta e il trenta viene scaduto quel contratto lì e non è che uno può andare avanti .. scade quello punto ..
A. Eh .. insomma mi stai minacciando?
B. L'architetto, l'architetto sta facendo ..
A. Ma mi stai minacciando? .. ma mi stai minacciando? ..
B. Eh .. caro sto registrando non minacciando .. sto registrando
..
A. Mm ..
B. Quindi stai bene attento ..

Tel. n. 4396 RIT 2369/12 del 30.12.2011
A.= BLASCO Gaetano
B.= Cerri Brenno
A. Cornuto registra questo .. cornuto registra questo .. adesso domani mattina ti vengo a trovare fino a casa tua..
B. Bene ..

Il testimone ha riferito, inoltre, che Cerri veniva licenziato dalla ditta per cui lavorava come intermediario a causa dello scontro avuto con BLASCO.
Nel corso della conversazione n. 162 RIT 306/2012 del 13.2.2012, intercorsa fra BLASCO e Cerri, il primo insisteva per sistemare i conti in sospeso fra loro. Cerri, dicendo di non fare più parte dell'organigramma aziendale e di non avere, pertanto, più alcun potere decisionale, forniva a BLASCO il recapito telefonico di Iannella. *"Iannella a questo punto cerca di operare una mediazione, nel senso che chiede a BLASCO di mandargli i propri conteggi, che lui confronterà con quelli approntati dal proprio architetto, da Asti, per cercare di vedere cosa poter fare per venire incontro alle esigenze di entrambe le parti"*. Ciò veniva registrato nelle conversazioni n. 355 e 370 RIT 308/2012 del 13.2.2012 intercorse tra VALERIO e Iannella. Dalle medesime conversazioni si apprendeva che BLASCO si accordava con Iannella per incontrarsi insieme all'architetto Asti a Parma. Iannella insisteva sul fatto che

all'incontro fosse presente Asti, poiché Iannella affermava di non avere cognizione esatta di ciò che la ditta di BLASCO avesse effettivamente eseguito.
Dalle conversazioni n. 383 e 385 RIT 308/12 del 13.2.2012, sempre intercorse tra Iannella e VALERIO, il primo chiedeva a VALERIO di preparare un resoconto dettagliato, che avrebbe poi dovuto essere confrontato con quello di Asti ed anticipava che secondo lo stesso Asti l'ammontare complessivo dovuto per il lavoro compiuto dalla ditta di BLASCO era quantificabile in 29.000 euro. VALERIO affermava che 29.000 euro era una cifra appena sufficiente per coprire i costi della manodopera, e che alla stessa avrebbero dovuto essere aggiunti ulteriori 15.000 euro per la realizzazione del tetto ed un 20% come utile di impresa.
Dalla conversazione n. 483 RIT 308/12 del 14.2.2012 si apprendeva, poi, che Iannella si impegnava a consegnare a BLASCO e VALERIO un assegno dell'importo di 17.000 euro. La conversazione n. 500 del 14. 2.2012 RIT 308/12 metteva in mostra le minacce di VALERIO all'indirizzo di Iannella. In particolare, VALERIO minacciava quest'ultimo di recarsi sul cantiere assieme ad alcuni suoi ragazzi e di creare disturbo all'interno del cantiere stesso. Iannella, intimorito, si mostrava accondiscendente, dicendogli che gli avrebbe dato una risposta in pochissimo tempo, anticipandogli di aver già preparato un assegno da 6.000 euro per gli operai (*Antonio - Pronti... Iannella - Ciao, ANTONIO... Antonio - Aspettavo tue notizie, ieri... IANNELLA... Iannella - Mah... insomma, io ho sparso... ho sperso la voce. Si, anch'io stavo aspettando chiamate; comunque, proverò a sentire che aria tira... eh?... ecc... Antonio - Si... Iannella - ... di sicuro che... Antonio - Eh, perché io, se no, sono... sono costretto a prendere i ragazzi e a venire sul cantiere con i ragazzi...*
Iannella - Eeh... si, si... Va beh... allora... no, niente, dai... ti dico più... Antonio - Pe,.. eh, io, prima di arrivare a fare delle azioni, che a me . Iannella - No, certo Antonio - ... non sono consone.. e pensa che non ce ne sia bisogno, perché, da persone intelligenti...).

Dalla conversazione n. 502 del 14.2.2012 RIT 308/2012 si comprendeva che Iannella chiedeva a VALERIO di predisporre due diverse fatture, entrambe da intestarsi alla società Alfabeta s.r.l. In tale conversazione interveniva anche BAACHAOUI Karima, segretaria di BLASCO e di VALERIO, la quale affermava che l'accordo per la fornitura del tetto era stato raggiunto con un'altra società, la Costruzioni Interne. Iannella le diceva di non preoccuparsi e di intestare entrambe le suddette fatture alla Alfabeta s.r.l.
Dalle conversazioni n. 2391 e 2395 del 28.2.2012 RIT 308/12 si evinceva che BLASCO e VALERIO discutevano animatamente con Cerri. "*Diciamo che Cerri accusa VALERIO di essere mafioso e di star eseguendo un'estorsione nei suoi confronti per i mancati pagamenti. Loro cercano più volte di mettersi in contatto con Iannella, non ci riescono, poi alla fine riescono a organizzare quest'incontro sul cantiere, al quale poi si arriva all'aggressione nei confronti di Cerri*".

Seguivano alcune conversazioni che dimostrano l'avvenuta aggressione ai danni di Cerri. In particolare, nel corso della conversazione n. 2401 del 28.2.2012 RIT 308/12 Cerri manifestava a VALERIO l'intenzione di denunciarlo:
Uomo (Antonio) - Si, pronto...?

Uomo (Bren) - Allora... veh!... io ho telefonato a... MARIO BRUGNANO, SALVATORE, via Perghett... via Bergetti numero 6,Correggio... ho i dati... io vado e denuncio... e loro vengono a testimoniare, comunque dicono quello che è successo in cantiere, okay?
Uomo (Anto) - Come?
Uomo (Bren) - "Come" cosa?
Uomo (Anto) - Non ho capito.... Non ho capito.
Uomo (Bren) - SALVATORE e... e MARIO vengono a testimoniare quello che è successo in cantiere. Punto.
Uomo (Anto) - Qual è il problema?... (mastica)...
Uomo (Bren) - Il problema?... Il problema è che tu non devi andare ad.. od... dalla gente a [..distorto..] i soldi, tu devi fare quello che devi fare: chiami uno, controlla.. e, poi, dopo lui se.. se te li devono te li danno, questo qua non va bene come ti comporti...
Uomo (Anto) - ... e, tu, in bas... e, tu, in base a che cosa mi ha pagato, scusami?
Uomo (Bren) - Che cosa?
Uomo (Anto) - Tu non mi hai pagato in base a quello che ti ho fatturato io, tu mi hai pagato in base a quello che hai voluto fare tu.
Uomo (Bren) - No...
Uomo (Anto) - Dove sta scritto [...]?...
Uomo (Bren) - ... noi, ti... noi abbiamo fatturato in base al contratto firmato e controfirmato... e, poi, non ti abbiamo chiesto i danni, perché ci sono anche i danni... e, comunque, adesso bas...
Uomo (Anto) - Ah... va bene!...
Uomo (Bren) - ... e, comunque, adesso basta, viene anche SALVATORE...
Uomo (Anto) - ... ma certo...
Uomo (Bren) - ... viene MARIO, quindi abbiamo... abbiamo chi ha lavorato in cantiere...
Uomo (Anto) - ... ma certo... (mastica)...
Uomo (Bren) - ... e c'è tutta la storia. Quindi, almeno...
Uomo (Anto) - ... ma certamente... (mastica)...
Uomo (Bren) - ... al... al... almeno c'è qualcosa di.., di fatto bene, cazzo!.. perché voi siete solo buoni di andare a casa della gente...
Uomo (Anto) - ... eh...
Uomo (Bren) - ... e fargli paura, non... non va bene così..
Uomo (Anto) - Sì!... paura?!... proprio stiamo facen... ma proprio a te ti stiamo facendo paura!... ci stai terrorizzando tu, miserabile!... (mastica)... Ci stai terrorizzando!

Durante la conversazione n 7974 del 28.2.2012 RIT 2931/11, intercorsa fra BLASCO e Ferjani Mounir (cfr. capo 55) veniva menzionata la denuncia sporta da parte di Cerri nei confronti di BLASCO e VALERIO. *"Ferjani dice: "E' andato a denunciarti, ha chiamato i Carabinieri e ti hanno fatto la denuncia. A tutti e due, a te e a lui, VALERIO e BLASCO. Minacciato, minacce, non so che cazzo avete fatto". E diciamo che BLASCO un po' si sorprende, perché non pensava che si arrivasse a tanto. E si giustifica dicendo che comunque loro pretendono che Cerri ottemperi ai pagamenti, dice: "Cos'abbiamo fatto? Ci devono*

pagare. Tutto quello che abbiamo fatto non ce lo vogliono pagare. Che minacce? No, digli di venire. Intanto noi il lavoro l'abbiamo fatto"".
Il Maresciallo Veroni ha riferito che i due assegni venivano consegnati da Iannella.

Per completezza espositiva si ricorda che la "formidabile " coincidenza temporale e la interrelazione tra le vicende oggetto del presente capo di imputazione e quello di cui al capo 55 (cfr.infra) consigliò agli inquirenti di risentire le persone offese che avevano denunciato il BLASCO, sarebbe a dire Cerri Brenno e Ferjani Mounir.
LUOG. BENTIVOGLIO R. – No. Diciamo che la denuncia fu presentata da entrambi in prima battuta presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale. Sia il Cerri Brenno che Ferjoni Mounir presentarono le loro denunce presso quest'ufficio e successivamente venimmo attivati noi sulla base del fatto che i soggetti, autori dei reati denunciati dai predetti, erano personaggi a noi noti per trascorsi di legami con la criminalità organizzata. A quel punto intervenimmo noi e ritenemmo opportuno, d'intesa con l'autorità giudiziaria, di sentire nuovamente le due persone offese per approfondire e meglio dettagliare quelli che erano i contenuti dagli stessi rappresentati in denuncia. La denuncia fu presentata il 29 febbraio 2012 ed il giorno seguente si procedette *"...alla stesura del verbale di elezione domicilio a carico di entrambi, sempre da parte degli uffici della Stazione di Reggio Emilia Principale"*. (cfr. Capi 153e 154) (cfr deposizione M.a.s. Bentivoglio Roberto: Verbale stenotipia 14.10.2016, pp. 125 ss..). Seguì poi l'attività di perquisizione nei capannne e nel domicilio di BLASCO per la ricerca dell'arma con cui egli aveva minacciato il Ferjani (cfr. Cpo 55).

17.1. Le dichiarazioni delle persone offese. Cerri Brenno
Voce fondamentale della vicenda è quella di CERRI Brenno.
All'udienza del 12.10.2016 (pp. 208 ss.) egli ha riferito di essere amministratore delle aziende Alfabeta s.r.l. e Omnia s.r.l., entrambe operanti nel settore edile, e di avere avuto rapporti di lavoro con VALERIO Antonio.
L'ingegner Iannella gli aveva chiesto di effettuare alcuni lavori in un cantiere da lui aperto a Parma. Per eseguire i lavori, Cerri aveva contattato varie aziende, nessuna della quali si era mostrata disponibile ad eseguire i lavori. Incontrava poi casualmente VALERIO in un bar a Reggio Emilia. Cerri lo conosceva superficialmente, pur sapendo che era un imprenditore del settore edile. Pertanto, offriva anche al VALERIO l'incarico di effettuare lavori nel cantiere di Parma. VALERIO accettava.
Successivamente, VALERIO presentava BLASCO a Cerri, a lui sconosciuto prima di quel momento. Poiché BLASCO era specializzato nella costruzione e nella posa dei tetti - lavori da eseguire all'interno del cantiere – tali lavori vennero affidati alla sua impresa.
Il contratto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato nell'anno 2011. *"Abbiamo fatto un contrattino per dire: fammi questo lavoro. Roba di due o tre mesi. Dovevamo fare un po' di muratura e la fornitura del tetto. L'ingegnere ha fatto il contratto, ha firmato, eccetera. Io seguivo i lavori. Sennonché il problema è cominciato perché non venivano a lavorare"*.
Gli uomini di BLASCO e VALERIO, ha riferito il teste, non si presentavano al cantiere e non rispettavano i tempi di consegna, pretendendo comunque di essere pagati.

Nel corso di una riunione, avvenuta i primi giorni di febbraio del 2012, Cerri evidenziava i profili di inadempimento da parte degli uomini di VALERIO e BLASCO. In tale occasione, Cerri si rivolgeva all'indirizzo di BLASCO con l'invito a *"non fare il cafrese"*, e a "*comportarsi da emiliano*". A quel punto BLASCO afferrava un pezzo di legno, un bastone, cercando di tirarlo in testa a Cerri. Il gesto di BLASCO veniva fermato dal proprietario dell'immobile in cui si svolgevano i lavori.
A causa del comportamento di BLASCO, Cerri si allontanava dalla riunione, chiedendo a VALERIO di seguirlo, poiché voleva parlare con lui. Arrivato in prossimità di una rampa di scale, Cerri si sentiva spingere, cadendo dalle scale. Si rese però conto che a spingerlo era stato VALERIO. A questo punto, Cerri si allontanava a bordo della sua macchina.
Il testimone ha poi confermato quanto già indicato nella denuncia sporta in data 29.2.2012 riguardo all'acconto di 11.000 euro che la ditta di Iannella aveva dato alla ditta B&V (di cui era titolare BLASCO Antonio, figlio di BLASCO Gaetano), come incentivo per concludere i lavori nei termini concordati.
A causa del ritardo nell'adempimento della ditta di BLASCO, Iannella era intenzionato a risolvere il contratto. *"So anche che c'è una lettera sempre della ditta di Iannella, comunque si volevano fermare i lavori, nel senso di chiudere, perché non erano stati finiti. Come dire, una rinuncia al contratto, insomma"*.
I rapporti con BLASCO e VALERIO si facevano sempre più tesi. Nel corso di una riunione successiva a quella in cui aveva subito l'aggressione sulle scale, le parti raggiungevano un accordo circa le pretese di pagamento avanzate da BLASCO e VALERIO e quanto invece Iannella e Cerri ritenevano di dover corrispondere per i lavori svolti. L'accordo prevedeva che Alfabeta s.r.l., pagasse 12.000 euro a BLASCO e VALERIO.
Il testimone ha ancora riferito in ordine alle minacce ricevute da BLASCO e VALERIO *"Sì. Diciamo che queste sono le minacce reali Mi dicevano: Guarda che se te non ti adoperi per pagarmi... E io continuavo: Guarda che questi soldi non ti devo, adesso vediamo cosa posso fare, mi metto anch'io in mezzo, vediamo, ti do una mano. E loro dicevano: Guarda che succede questo e questo. Nel senso che, le chiavi del cantiere, le avevano loro, vanno su di sera, ti rovinano tutti gli intonaci, fan presto a farti un danno notevole"*.

Interrogato dal difensore di BLASCO, il testimone ha riferito che il valore complessivo dei lavori, finiti, nell'ambito del cantiere di Parma e per i quali Iannella aveva chiesto la sua collaborazione, ammontava a circa 30.000-35.000 euro. Ha poi descritto i gesti le mosse compiute da BLASCO nel brandire l'ascia di legno nel corso della riunione: *"Si dà atto che il teste descrive il gesto di impugnare un oggetto contundente, che ha poco prima descritto, che viene sollevato e abbassato come se si volesse colpire altro soggetto"."Si dà atto che il teste descrive pure il gesto di altro soggetto che blocca il braccio e impedisce che lo stesso si abbassi ulteriormente"*.
Il soggetto che bloccava l'azione di BLASCO era il proprietario dell'immobile.
Ha quindi riferito di non avere più avuto rapporti con BLASCO dopo l'episodio in cui quest'ultimo gli aveva dimostrato l'intenzione di colpirlo, tranne che al momento del pagamento dell'ultima *tranche* avvenuto negli uffici della Alfabeta s.r.l. ; ha poi detto di non ricordare la telefonata in cui aveva chiesto a BLASCO di ricordarsi di lui qualora avesse trovato lavoro con una grossa ditta (prog. n. 159 del 13.02.2012). Quanto alla telefonata 4389

RIT 2931/2011 delle ore 18:21:04 *in cui "...Brenno sbotta, alzando progressivamente il tono della voce: <Gaetano, tu sei una brava persona, a quel che dicono. Quindi cerca... cerca di rimanere... quindi cerca di rimanere quello che sei. Perché, porca puttana, te non mi conosci, okay? Te non mi conosci. Fatti dire da Antonio che cazzo ho fatto io, per favore>". Lei che cazzo ha fatto?"*. Cerri ha spiegato di avere detto certe frasi al solo scopo di fare capire a BLASCO che anche lui "*non era l'ultimo arrivato*".
Infine, quanto a BAACHAOUI Karima, il testimone ha spiegato di averla conosciuta superficialmente avendola incontrata due o tre volte in ufficio e di essersi a lei rivolto per questioni strettamente contabili.

17.2. Le dichiarazioni di Iannella Venturino

E' stato sentito in dibattimento anche Iannella Venturino, all'epoca dei fatti amministratore unico della società Alfabeta, che stava eseguendo alcuni lavori in un cantiere di Parma. All'udienza del 12.10.2016 egli ha riferito di come, a partire dal febbraio 2011, era divenuto titolare anche della società di costruzioni Marzi Achille Pavimenti, avente sede a Reggio Emilia (poi ridenominata Costruzioni Interne). Dovendo gestire entrambe le società, si rivolgeva a Cerri affinché trovasse una società cui subappaltare i lavori nel cantiere di Parma. Per questo motivo, alla fine dell'anno 2011 (probabilmente nel novembre del 2011), Iannella entrava in contatto con BLASCO e VALERIO. *"La cosa durò molto poco, perché da subito vedemmo che sul cantiere non erano presenti, soprattutto la sicurezza del cantiere non era assolutamente assolta"*. In tali circostanze, Iannella, in quanto amministratore della Alfabeta, scriveva una lettera con la quale sollevava dall'incarico la ditta B&V Costruzioni di BLASCO e VALERIO, con termine fissato al 1.1.2012. Da quel momento iniziarono i litigi – definiti battibecchi e mai minacce dirette e pesanti - fra lui, BLASCO e VALERIO, riguardo il compenso loro dovuto per i lavori fino a quel momento eseguiti.
Per tentare di ricomporre i rapporti vennero fissati alcuni incontri tra lui Cerri, BLASCO, VALERIO, il Dottor Sezzi Graziano e il Dottor Giovanardi Giovanni, questi ultimi soci della Alfabeta. Nel corso di uno di questi incontri, BLASCO si era avvicinato, con fare deciso, ad un'asse di legno, ma veniva fermato da uno dei due soci, Sezzi Graziano. Il testimone non è stato però in grado di riferire se BLASCO avesse afferrato effettivamente l'asse di legno: *"C'era il gesto di prenderla. Ripeto, io ricordo il gesto di prenderla. E' arrivato per prenderla, in quel momento si è buttato avanti con il corpo e il proprietario l'ha fermato. Secondo me, l'asse, non l'ha toccata. Dal mio ricordo, l'asse, non l'ha toccata, cioè è arrivato lì per prenderla ed è stato fermato dal proprietario"*.
Durante l'incontro, ha proseguito il testimone, Asti non era presente né ha visto Cerri uscire dalla stanza insieme a VALERIO o essere spinto dalle scale da costui.
In seguito a questo incontro, se ne tennero ulteriori. *"Un incontro sicuramente in sede della B&V COSTRUZIONI a Corte Tegge, non ricordo più con precisione, comunque nella loro sede, in cui fisicamente abbiamo preso i computi metrici e loro avevano riportato dei prezzi che in alcuni casi erano due o tre volte quelli di mercato, per cui c'è stato il mercanteggio comune, normale che c'è sempre quando bisogna fare i saldi. Dopodiché (però non vi so dire il mese o la data precisa) l'ultimo episodio è stato di incontrarci nella sede della ALFABETA COSTRUZIONI per il saldo. Loro avevano presentato una fattura di diciottomila, io dicevo seimila, ci siamo accordati per dodicimila euro. La proprietà ha detto: Diamogli dodicimila e*

non li vogliamo più vedere. Queste sono state le parole". Questi 12.000 euro si sommavano a ulteriori 17.000 euro, dati alla B&V per la realizzazione del tetto, pur non finito. *"complessivamente su quel cantiere loro hanno preso seimila euro di troppo, che, se li vogliamo quantificare, dov'è che li hanno presi di troppo? Sul tetto".*

Controesaminato dai difensori, e rispondendo alle domande del Collegio, il teste ha riferito di conoscere Cerri da una ventina di anni e di avere con lo stesso un rapporto di amicizia. Nonostante ciò, il Cerri non gli aveva mai riferito di essere stato spinto dalle scale da VALERIO né di avere ricevuto richieste o pressioni continue o che, secondo il suo punto di vista, BLASCO e VALERIO fossero dei "mafiosi". Di certo i rapporti avuti con BLASCO e VALERIO si caratterizzavano per essere più "sanguigni", in ragione del tono di voce usato e del loro atteggiamento impetuoso e concitato. Questi modi, l'episodio avvenuto nel cantiere e, soprattutto, l'inadempimento erano le ragioni per cui Iannella decise di chiudere i rapporti con BLASCO e VALERIO, venendo in qualche modo incontro alle loro richieste di pagamento.

17.3. Le dichiarazioni di Asti Francesco

E' stato infine sentito (cfr. udienza 21.10.2016, pp. 32 ss.) Asti Francesco, direttore dei lavori nel cantiere di Parma. Egli ha riferito che dell'organizzazione del cantiere si occupava, originariamente, Iannella, solo in un momento successivo Cerri. *"So che, come in molti cantieri, le tensioni si sono sviluppate per una questione di ritardi e di omissioni riguardo determinate mansioni che venivano richieste all'impresa, modificazioni delle richieste economiche, eccetera. Io, però, come ripeto, non conosco le richieste economiche e nel dettaglio, le omissioni, non le conosco".* Confermando quanto già dichiarato ai Carabinieri in data 3.3.2016, ha dichiarato che, pur non rientrando fra i suoi compiti quello di far rispettare i tempi di consegna dei lavori, aveva segnalato il fatto che gli operai della ditta B&V non si presentavano praticamente mai sul cantiere, ritardando i tempi di consegna. Fece anche una stima delle opere compiute fino ad un certo momento, essendogli stato richiesto dalla proprietà *"poiché credo che ci fossero delle differenze rispetto a quanto l'impresa chiese alla proprietà, e per questo motivo la proprietà mi chiese di fare una computazione di tipo analitico. Io la feci e la consegnai alla proprietà".* In particolare, il lavoro di stima veniva richiesto poiché BLASCO e VALERIO chiedevano un pagamento superiore rispetto a quanto da essi effettivamente svolto in termini di completamento dei lavori: *"io constatai che la richiesta era più alta rispetto, anche a occhio, al lavoro fino a lì condotto, e la computazione che feci non dimostrò altro che le opere valessero meno".*

Ha ricordato il teste che BLASCO e VALERIO si erano recati presso il suo ufficio per cercare di convincerlo a correggere la stima effettuata in modo a loro più vantaggioso. *"di fatto mi venne richiesto di valutarle in maniera più corretta secondo loro e io gli dissi semplicemente che, quelle opere, io le valutai secondo l'effettivo lavoro fatto, e la computazione delle singole voci mi dava un conteggio diverso".*

Né in questa occasione, né in altre, ha puntualizzato il teste, ricevette minacce; le discussioni avvenute con BLASCO e VALERIO non erano mai animate.

Costoro gli dissero soltanto *"...che il cantiere era gestito da loro, loro avevano le chiavi. Se non ricordo male, perché sono passati un po' di anni, quindi non è molto lucida la mia memoria in tal senso, però mi venne detto che il cantiere era in mano loro, loro avevano le chiavi, e fintanto che non sarebbe stata risolta questa cosa io non avrei più potuto andare in*

cantiere". A tali ultime affermazioni il teste non dava importanza, essendo il direttore dei lavori ed avendo pertanto il diritto e il dovere di recarsi sul cantiere. Continuava dunque a recarsi regolarmente in cantiere.

17.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Altra fonte di conoscenza interna alla vicenda è rappresentata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, protagonista della stessa.

In quella occasione, dice il VALERIO, ebbe discussioni con tre soggetti (Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco) perché lui e BLASCO non erano stati pagati per i lavori da loro eseguiti. Pretesero dunque il pagamento, ma venne loro riconosciuto un credito ben inferiore a quanto chiedevano. Secondo il collaboratore e il BLASCO, Cerri aveva effettuato intenzionalmente conteggi sbagliati per pagarli meno. Venne dunque organizzata una riunione alla quale parteciparono tutti i soggetti coinvolti. BLASCO pretese il pagamento di un credito che loro non riconobbero; la situazione si fece tesa: BLASCO prese un bastone e provò a lanciarlo in testa a Cerri Brenno.

Alla riunione era peraltro presente anche un commercialista di Reggio che, avendo appena avuto un ictus, non poteva sottostare a quella situazione di tensione. Per sedare la situazione VALERIO prese Cerri Brenno e lo portò fuori dalla stanza. In quella circostanza, mentre erano sulle scale, Cerri si rivolgeva a VALERIO con toni arroganti; in risposta VALERIO gli diede una spinta facendolo cadere lungo le scale. L'esito della riunione fu che VALERIO e BLASCO riuscirono ad ottenere un assegno di circa 18.000 euro e altri assegni. VALERIO ha chiarito che i pagamenti vennero effettuati non solo alla B&V ma anche ad altre società. In questa situazione BAACHAOUI Karima presenziò alla riunione. Essa era consapevole di tutto e concordava tutto con VALERIO e BLASCO. Era onnipresente.

Ecco le parole del collaboratore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Allora, capo 54. Le chiederei di dirci se lei conosce Cerri Brenno, Iannella Venturino, Asti Francesco? Se ha avuto delle diatribe con loro e se ce le vuole sintetizzare. Il capo d'imputazione è contestato a lei, a BLASCO Gaetano, a Baachaoui Karima. Per il Tribunale, li abbiamo ascoltati tutti.

IMPUTATO VALERIO – Perfetto. Io, con questi signori qua, ho avuto sì da fare. Abbiamo fatto dei lavori per loro, dove sono sorti dei problemi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La richiesta che avete fatto alla fine, perché appunto i problemi erano la quantificazione delle prestazioni avanzate: quanto voi avete preteso e/o ottenuto, era maggiore o uguale a quello che dovevate avere?

IMPUTATO VALERIO – Era maggiore quello che abbiamo ottenuto rispetto a quello che è stato fatto. Praticamente abbiamo preteso, se il lavoro era di circa 45 mila euro, secondo noi ancora c'era tanto da fare, però in quel momento abbiamo preteso quasi l'ottanta per cento, se non di più dell'ottanta per cento del lavoro. E non era l'ottanta per cento dei lavori fatto. Faccio una sintesi, sennò sarebbe più lungo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Se lei, VALERIO, ricorda, sono venuti tutti a testimoniare e si ricorderà che oggetto della testimonianza fu una riunione piuttosto animata, a cui era presente anche lei. Vuole riferirla al Tribunale, in relazione al clima che ci fu in quella riunione, se vi furono minacce, aggressioni fisiche?

IMPUTATO VALERIO – E non solo. Quel giorno lì ci fu una riunione con la proprietà di quel fabbricato lì, ci furono Cerri Brenno, Iannella e non mi ricordo se c'era pure Asti, comunque eravamo tutti lì e c'ero pure io. Ad un certo punto BLASCO pretendeva, perché i lavori erano divisi in due: c'era la parte tetto e la parte appartamento. Il tetto era una posa, quella per cui è sorto il problema ed il BLASCO, in quel momento lì, istigato... a dire il vero Brenno faceva la sua parte, perché era uno il mediatore di quel lavoro lì, due era tipo una sorta di direttore dei lavori, quindi lui faceva il suo. BLASCO si urtò, quando quello sosteneva, il Cerri sosteneva quanto era stato fatto e come era stato fatto e a quel momento lì cominciarono, i rapporti, a diventare violenti. Violenti a tal punto che il BLASCO prese un bastone, un'asta di legno, per essere precisi, lunga, noi le chiamiamo mascelle quelle, una mascella lunga, di circa un metro; l'ha presa e per poco non gliela ha lanciata in testa al Brenno. Visto che il Brenno insisteva nell'operazione ed il BLASCO non riusciva a capire che doveva stare calmo, che c'era una persona... che oltretutto c'era un signore, che era un commercialista, questo si chiama Giovanardi, di Reggio Emilia, che era uno della proprietà, aveva appena avuto un ictus questo signore qua e non riusciva nemmeno a parlare bene. Io cercavo di calmare tutti quanti, appunto per non spaventare quel signore lì. Che poi, tra di noi si dava la bastonata, si pigliava, si faceva, sarebbe poi... io avevo paura per quel signore lì. Cercando di mantenere la calma lì, presi Brenno e BLASCO ha tentato di dargli una bastonata. Presi Brenno, perché BLASCO chi lo fermava in quel momento lì, rischiavo di pigliare pure io qualche bastonata, involontariamente, perché ormai faceva bava dalla bocca, sbavava dappertutto, sputava quando parlava; ho detto: prima che mi arriva qualche sputacchiamento, ho preso Brenno e me lo sono portato via. Ho portato via Brenno e mentre stavamo scendendo giù dalle scale, si rivolse pure con me in modo... gli diedi un calcio e lo buttai giù dalle scale, lo feci roteare dalle scale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'esito di questa riunione così collaborativa...

IMPUTATO VALERIO – No, non era collaborativa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO sintetizzo quello che ho compreso. Cerri, lei dice, faceva del suo, cioè stabiliva dei conteggi che, tuttavia, non erano conformi alle vostre richieste, questo è corretto, ho compreso bene? E per questo ci fu l'aggressione di Cerri, è così?

IMPUTATO VALERIO – Più che altro cercava di sostenere il suo, perché lui era un mediatore e doveva dare anche conto alla committente. Con noi poteva anche mediare qualche cosa, ma con la proprietà faceva la figura dell'idiota. Se un lavoro è di 100 e lo stai pagando 180, non ci sta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Esatto.

IMPUTATO VALERIO – E quindi la proporzione c'era, era evidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Voi quanto riusciste ad ottenere, a seguito di questa riunione, di queste insistenze che ci ha descritto?

IMPUTATO VALERIO – Dopo quella riunione avemmo ancora un altro assegno di 18 mila, credo. Adesso non mi ricordo, signor Presidente. Adesso tutti i pagamenti non me li ricordo, se furono tre o quattro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi risultano due pagamenti perlomeno, di 17 mila e di 6 mila.

IMPUTATO VALERIO – No, ce n'è qualcun altro in giro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ce ne sono anche altri?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutti relativi a somme che erano proprio quelle contestate?
IMPUTATO VALERIO – Anche perché lì i pagamenti avvennero su due società, sull'Anpa e sulla R&V.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su questa Karima, la domanda c'è sempre, che tipo di consapevolezza e contributo ha potuto dare?
IMPUTATO VALERIO – Chi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In questa occasione, se l'ha dato. Karima.
IMPUTATO VALERIO – La Karima, lei ha presenziato, è venuta con noi in quello studio, dal commercialista Giovanardi. Lei era quella che sapeva tutto, concordava tutto con noi e dove c'è stata più... penso pure da Asti venne. Adesso non mi ricordo se venne pure da Asti, però quando Brenno veniva lì al capannone, lei era sempre presente, la Karima è onnipresente. Non presente, onnipresente.

17.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.

Nell'approcciare lo scrutinio relativo alla penale responsabilità degli imputati, preme sottolineare che le conversazioni si intrecciano e si fondono in maniera formidabile con le vicende oggetto dell'estorsione accertata nel capo di imputazione che si analizzerà al successivo capo 55. Alle stesse si fa puntuale richiamo rappresentando, anch'esse, un importante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa Cerri Brenno.

La straordinaria convergenza degli esiti della attività di captazione con quanto esposto dalla persona offesa Cerri Brenno consente di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato a loro ascritto.

Tale convergenza infatti, consente innanzitutto di attribuire piena affidabilità dichiarativa alla persona offesa Cerri Brenno le cui dichiarazioni, coerenti con quanto già denunciato, hanno trovato puntuale riscontro nelle telefonate intercettate.

Perfettamente aderenti al suo racconto sono anche le dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio che, a loro volta, trovano negli esiti della attività di captazione un solidissimo e preciso riscontro.

La abbondanza e la straordinaria convergenza delle prove raccolte consente di ricostruire, in sintesi, la dinamica dei fatti in termini perfettamente aderenti all'ipotesi d'accusa.

Per ottenere il pagamento di quanto gli imputati ritenevano dovesse essergli corrisposto, essi, di fronte alla resistenza dimostrata da Cerri e Iannella, e forti dei conteggi per loro effettuati da Asti, hanno fatto ricorso ad un'azione gravemente intimidatoria, tanto da indurre anche un personaggio come Cerri Brenno, pluripregiudicato e certamente avvezzo a dinamiche criminali, a cedere alle pretese dei due calabresi. Le minacce erano, addirittura, sfociate in aggressioni fisiche, che potevano produrre conseguenze ben più gravi se il BLASCO non fosse stato bloccato nella sua intenzione di scagliare l'asse di legno (usata come arma) contro il Cerri.

Proprio in forza di tale condotta, gravemente intimidatoria e aggressiva, il VALERIO e il BLASCO hanno ottenuto il pagamento di spettanze non dovute, costituenti ingiusto profitto e *diminutio patrimonii* della vittima.

Anche con riguardo a BACHAOUI Karima il dibattimento ha restituito una condotta ascrivile nell'ambito del contributo causale così come descritto nel capo di imputazione.
Va innanzitutto ricordato come VALERIO ha definito Karima come onnipresente nella vicenda concordando tutto con i due imputati: *sapeva tutto, concordava tutto con noi e dove c'è stata più... penso pure da Asti venne. Adesso non mi ricordo se venne pure da Asti, però quando Brenno veniva lì al capannone, lei era sempre presente, la Karima è onnipresente. Non presente, onnipresente."*
Anche in questo caso le propalazioni eteroaccusatorie hanno trovato specifico riscontro nelle conversazioni captate. Ed invero, dopo avere promesso a VALERIO, che minacciava di andare sul cantiere con "i ragazzi", Iannella, che stava già predisponendo gli assegni per gli operai, richiamava il VALERIO invitandolo a redigere due diverse fatture, seguendo le indicazioni fornitegli con la precedente e- mail. VALERIO chiedeva se dovevano essere entrambe intestate all'Alfabeta s.r.l., ricevendo conferma. A questo punto nella conversazione interveniva Karima, la quale faceva presente che il contratto per la realizzazione del tetto era stato stipulato con la Costruzioni Interne, ma Iannella le confermava di fare tutto con l'Alfabeta s.r.l.. In tarda mattinata VALERIO e BLASCO si recavano da Iannella, come emergente proprio dalla conversazione intercorsa tra BLASCO e Karima (prog. 501 e 502 RIT 308/12 e 228 RIT 306/12).
Non Solo.
Dopo la denuncia sporta da Cerri Brenno, BLASCO e VALERIO venivano convocati presso il Comando Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale, dove nei loro confronti veniva redatto verbale di identificazione di persona, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia (cfr. anche dichiarazioni Maresciallo Bentivoglio). Di ciò BLASCO avvertiva Karima, dicendole che si trovava in questura perché quel *cornuto* di Cerri li aveva denunciati (prog. 8151 RIT 2931/11) . Nei minuti seguenti BLASCO dava disposizioni a Karima per predisporre i documenti necessari per denunciare, a sua volta, Cerri (prog. 8154 RIT 2931/11). Successivamente BLASCO informava anche la moglie Dattilo Caterina, lasciandosi andare a commenti circa il carabiniere amico di BRESCIA Pasquale (cfr. capi di imputazione 153-154).
Le conversazioni captate non lasciano spazio ad alcun dubbio circa il coinvolgimento di BACCHAOUI Karima nella vicenda, coinvolgimento che si è tradotto, per parola di VALERIO, sul punto attendibile perché riscontrato dalle telefonate indicate, non solo nella predisposizione della contabilità necessaria affinchè i pagamenti andassero a buon fine, ma anche nel costante accordo nella attività intimidatrice perpetrata da BLASCO e VALERIO ai danni di Cerri e Iannella, concretatosi anche nella partecipazione ad incontri, così aumentando il peso della pressione imposta alle persone offese. La condotta tenuta da BAACHAOUI Karima, del resto, è perfettamente coerente con il contegno dalla stessa tenuta nell'ambito delle altre vicende accertate nei precedenti capi di imputazione (e quelli successivi) che la vedono coinvolta.

Sussistono le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa. Le condotte intimidatrici oltre a risultare tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. N. 32412/2010), sono state anche commesse, talvolta, in un unico contesto.
La, oggettiva, grave capacità intimidatoria delle minacce usate dal BLASCO e VALERIO e BACHAAOUI, sfociate addirittura in concreti atti di violenza fisica nei confronti del Cerri, reo di avere provato a resistere alle pretese dei due imputati, appare significativa di una metodologia di azione prevaricatoria tipicamente appartenente a soggetti che sanno di potere contare sulla forza di intimidazione promanante da un'organizzazione criminale della quale fanno parte.
Del resto, appare del tutto significativo che Cerri, certamente avvezzo a dinamiche criminali, abbia in più occasioni definito BLASCO come mafioso. Ciò altro non è se non la rappresentazione della percezione soggettiva di una metodologia di azione tipicamente mafiosa da parte del soggetto che la ha subita.
Va dunque affermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1c.p.

Infine, sulla base delle argomentazioni esposte ritiene il Tribunale che sussistano più che fondati motivi per ritenere che il teste IANNELLA Venturino abbia reso dichiarazioni reticenti.
Egli, infatti, non solo ha subito una chiara minaccia parlando telefonicamente con VALERIO che gli prospettava un intervento sul cantiere con "i ragazzi", ma ha altresì partecipato alla riunione in cui Cerri è stato aggredito da BLASCO e VALERIO. Egli, poi, al termine, ha deciso di pagare una somma che non riteneva dovuta. Davvero difficile pensare che non avesse percepito alcuna minaccia o intimidazione. Ravvisando dunque indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene il Collegio di dover disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale perché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di IANNELLA Venturino.

18. CAPO 55

Estorsione in danno di Ferjani Mounir

Il capo di imputazione in esame ha ad oggetto una condotta estorsiva che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio avrebbero commesso, nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il marzo 2012, ai danni di Ferjani Mounir.
In ordine alla stessa ha riferito, innanzitutto, il Maresciallo Veroni all'udienza del 30.9.2016, spiegando la genesi del fatto, così come descritta dalla persona offesa nella denunzia querela da lei sporta.
In sintesi, nella propria denuncia il Ferjani, ha spiegato il testimone, aveva riferito di conoscere BLASCO da svariati anni, di avere lavorato a lungo alle sue dipendenze come artigiano, e soprattutto, di aver effettuato alcune opere all'interno del cantiere di via dei Mille a Parma, il cantiere della Alfabeta S.r.l. (cfr. capo 54). A dire del Ferjani, BLASCO doveva corrispondergli 40.00 euro per le ore di lavoro prestate all'interno del cantiere, a suo dire mai corrisposte. A fronte delle richieste di pagamento sosteneva di essere stato minacciato da BLASCO, affinchè smettesse di insistere in quella pretesa.

Il Ferjani denunciava, inoltre, di avere subito un'aggressione fisica a casa di BLASCO ove si era recato perché quest'ultimo non gli rispondeva al telefono.
Il Maresciallo Veroni, nell'indicare i riscontri individuati dagli inquirenti alla denuncia del Ferjani, ha fatto riferimento agli esiti della attività spionistica, indicando tutte le conversazioni intercettate utili a ricostruire la vicenda: dall'esistenza del rapporto lavorativo con BLASCO all'interno del cantiere, alla conoscenza tra i due, sino alle insistite richieste avanzate dal Ferjani nei confronti dell'imputato per essere pagato. In questo contesto, il testimone ha fatto puntuale riferimento, quanto alla aggressione fisica denunciata dal Ferjani, alla chiamata d'emergenza con la quale veniva richiesto l'intervento di una pattuglia sul posto: " *poi abbiamo soprattutto quelle del giorno dell'aggressione; abbiamo i tentativi di chiamata fatti da Ferjani sull'utenza di Blasco nei minuti immediatamente precedenti; abbiamo una chiamata di Blasco fatta a Valerio nei secondi immediatamente successivi all'aggressione, in cui lo convoca a raggiungerlo, perché ha bisogno di lui; abbiamo un contatto tra Blasco e la moglie, che assiste alla moglie, e dice: Ma cos'è successo? E lui spiega che tipo di scontro aveva avuto sotto casa; e un'altra conversazione tra Blasco e il figlio, in cui il figlio lo avvisa che ci sono i Carabinieri sotto casa che lo stanno cercando e lui dice: Sono qua vicino, mi presento, arrivo subito per risolvere la questione*".

18.1. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, Ferjani Mounir

All'udienza del 9.5.2017, sentito il Maresciallo Ferro, veniva acquisito il verbale delle dichiarazioni predibattimentali rese da Ferjani Mounir, avendo costui fatto perdere le sue tracce già nel 2012, in circostanze che ne rendevano oggettivamente imprevedibile la successiva irreperibilità, in quanto all'epoca della denuncia aveva esibito regolare documento e risultava residente, altrettanto regolarmente, sul territorio dello Stato.
Nelle dichiarazioni rese ai carabinieri in data 15.3.2012 il Ferjani descriveva le vicende che avevano portato alla estorsione oggetto del capo di imputazione in esame, già oggetto della denuncia sporta il 14.3.2012 agli stessi Carabinieri. I fatti, come si vedrà, si collegano con quelli di cui al capo di imputazione 54 analizzato in precedenza.
A sommarie informazioni il Ferjani aveva dichiarato di conoscere BLASCO Gaetano da circa quindici anni e di aver più volte lavorato per lui, da dipendente, come artigiano edile. Nel settembre del 2011BLASCO lo aveva contattato per affidargli l'esecuzione di alcune opere nel cantiere di via Dei Mille a Parma, commissionatogli da Cerri Brenno. Dal 17 ottobre 2011 Ferjani aveva quindi iniziato a lavorare nel cantiere, eseguendo lavori di muratura e carpenteria, unitamente ad un altro piccolo artigiano di nome Abdelhamid. Dopo aver ricevuto un piccolo acconto, nel gennaio 2012 Ferjani aveva chiesto il pagamento di una parte dei 5.000 euro ancora dovutigli; ma BLASCO gli aveva risposto che stava trovando a propria volta difficoltà a ricevere denaro dal committente, per cui non poteva saldare il suo debito. Dopo qualche giorni BLASCO aveva accettato di pagargli un altro acconto, facendogli consegnare dal figlio Antonio e dalla segretaria Karima un assegno da 500 euro, peraltro da dividere con altro artigiano. Da quel momento BLASCO non gli aveva pagato altro denaro, giustificandosi con il fatto che Cerri Brenno non lo pagava. Nel mese di febbraio, mentre si trovavano al bar Fashion di Reggio Emilia, BLASCO e VALERIO gli avevano chiesto se fosse disponibile a spaccare la schiena a Cerri e a mandarlo sulla sedia a rotelle,

promettendogli in cambio il doppio dei soldi che ancora gli spettavano. Ferjani aveva rifiutato la proposta ed aveva reso partecipe il Cerri delle intenzioni dei due calabresi.
Tra l'altro, non era la prima volta che BLASCO gli chiedeva di uccidere qualcuno per suo conto. Nel dicembre 2011, infatti, gli aveva proposto di uccidere Faragò Giovanni, un calabrese dimorante in Germania, ma in procinto di rientrare in Italia, offrendogli in cambio ventimila euro e dicendosi disposto a fornirgli l'arma da utilizzare, una pistola che teneva occultata sotto il sedile della propria autovettura Land Rover e che in una occasione gli aveva mostrato
Esasperato per il mancato pagamento, il 14.3.2012 Ferjani decise di recarsi davanti a casa di BLASCO, per costringerlo ad avere un confronto con lui. Quando BLASCO uscì di casa, salì a bordo della sua autovettura. Ferjani gli si avvicinò, venendo urtato dal mezzo, che si era avviato in maniera repentina in retromarcia; mentre si trovava ancora disteso a terra, Ferjani veniva aggredito da BLASCO, che gli puntava alla testa una pistola di colore grigio scuro, probabilmente semiautomatica, minacciandolo di morte per essersi presentato davanti a casa sua. Subito dopo BLASCO si allontanava e Ferjani richiedeva l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che in pochi minuti sopraggiungeva, avendo modo di identificare il BLASCO che era rimasto in zona a controllare gli sviluppi. Alla presenza dei militari BLASCO reiterava le minacce nei confronti del Ferjani.
In questo modo ha descritto i fatti nella denuncia sporta, richiamata integralmente nelle dichiarazioni rese a s.i.t sinteticamente riportate.

18.2. Le intercettazioni telefoniche
Le conversazioni telefoniche intercettate (lette ed ascoltate dal Collegio ed indicate nel dettaglio anche nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste) hanno consentito di riscontrare le circostanze oggetto di denuncia, fornendo, in particolare, conferma:
- dell'esistenza del rapporto lavorativo con Blasco all'interno del cantiere;
- delle richieste che Ferjani ha avanzato insistentemente per i pagamenti;
- dei tentativi di chiamata fatti da Ferjani sull'utenza di Blasco nei minuti immediatamente precedenti l'aggressione;
- della chiamata di Blasco fatta a Valerio nei secondi immediatamente successivi all'aggressione, invitandolo a raggiungerlo con urgenza;
- del contatto tra Blasco e la moglie, che assiste alla aggressione e della telefonata in cui il figlio di BLASCO avvisava il padre che erano arrivati i Carabinieri sotto casa che lo stavano cercando.

Solo una puntualizzazione. Le conversazioni si intrecciano e si fondono in maniera formidabile con le vicende oggetto dell'estorsione accertata nel capo di imputazione che precede. Alle stesse si fa puntuale richiamo rappresentando, anch'esse, uno straordinario riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

E così.
Alle 12.15 del 10.12.2011 vengono registrati i primo contrasti tra BLASCO e Ferjani Mounir, che rivendica il pagamento dei lavori svolti: BLASCO lo esorta a passare in ufficio il lunedì

seguente per effettuare tutti i conteggi, e nel frattempo si accordano per vedersi al bar Bunker (prog. 2461 RIT 2931/2011).
Per tutto il mese di febbraio si assiste al mancato pagamento di Ferjani da parte di BLASCO e VALERIO, che sostengono di dover fare i conteggi alla presenza di Salvatore (Brugnano). Alle 8.00 del 10.2.2012 BLASCO si informa con Ferjani Mounir in ordine agli accordi presi con Brugnano (per trovarsi tutti insieme nel capannone ed effettuare i conteggi). Ferjani risponde che Salvatore ha chiesto di vedersi al bar Bunker perché non ha intenziene di recarsi fino al Ghiardo di Bibbiano e perdere tempo. BLASCO si irrita e, forte del suo prestigio criminale acquisito all'interno del sodalizio, minaccia ritorsioni nei confronti di Brugnano qualora non si dovesse presentare al suo cospetto e restituire i soldi che secondo lui si è trattenuto illegittimamente. La stessa convinzione manifesta a VALERIO (*"... io sono convinto che Sozzu.. ha avuto un sacco di soldi...e non ha fatto un cazzo"* (prog. n 29 RIT 306 del 2012; n. 33 RIT 306/2012).
Il 13.2.2012 BLASCO contatta Mounir dicendogli di chiamare Cerri Brenno per chiedergli come mai non stanno chiudendo i conti (prog. 161 RIT 306/2012).
Il 14.2. 2012 VALERIO, nel momento in cui BLASCO gli ricorda che dovranno incontrarsi con Brugnano Salvatore e Ferjani Mounir per sistemare i conti, sottolinea che la loro priorità è intascare l'assegno da diciassettemila euro di Iannella (prog. 483 RIT 308/2012). Il 29.2.2012 BLASCO parla al telefono con Mounir e gli conferma di essere stato denunciato da Cerri, *"quel corrotto"* (prog. 7999 RIT 2369/2011).
La mattina dell'1.3.2012 BLASCO preannuncia a Ferjani Mounir che verso mezzogiorno Karima gli consegnerà un assegno circolare (prog. 8096 RIT 2369/2012). Seguendo le disposizioni di BLASCO, VALERIO e Karima consegnano a Ferjani un assegno circolare da cinquecento euro (prog. 2618 RIT 308/2012).
I giorni che seguono sono caratterizzati dall'acuirsi del contrasto tra Ferjani, BLASCO e VALERIO. L' 8.3.2012 VALERIO dice a BLASCO di averlo minacciato; BLASCO dice di essere disposto a rintracciarlo nel pomeriggio e picchiarlo (prog. 3343 RIT 308/2012: *Antonio - Adesso... prima sono uscito e mi... mi... mi... ho finto di litigare con MARIO. Gaetano - Perché? Antonio - Eh, "perché?".. perché diceva che vuole... Gaetano - Gliel'hai detto che non ce ne sono più? Ieri mi ha chiamato a me, gli ho detto: "Non ce ne sono, soldi!"... Antonio - Eh. lui... eh... Gaetano - ... "Li avete presi, i soldi!". Antonio - Mi ha minacciato, pure, per questa [...]... (riso lieve)... Gaetano - Sì, si... adesso prova le cofanate!... adesso meniamo pure a questo, meniamo. Antonio - ... "Scendi dalla macchina, per favore.. scendi dalla macchina per favore... Eeh... che adesso ti faccio vedere io le ca... le cavolate come sono... - gli ho detto - Sce... scendi dalla macchina, per favore". Gaetano - Va bene, dai... Antonio - Gli è andata bene, ché oggi sto così... ché, se stavo meglio... Gaetano - Va bene dai... Antonio - ... [...]... Gaetano - ... adesso, nel pomeriggio, vado a trovarlo io... andiamo a trovarlo pomeriggio, dai... Antonio - ... [...]... Gaetano - ... adesso che vado a trovarlo e lo meno, dai... Antonio - ... qualche colcio nel culo se lo prendeva, oggi, MARIO. Gaetano - Adesso, nel pomeriggio, prova le cofanate, MARIO... ché, lì, i soldi li ha avuti, MARIO, eh?.. e pure di più... ").
BLASCO chiama due volte Ferjani (prog. 8755 e 8776 RIT 2369/2011) prendendo accordi per vedersi.

Il 14.3.2012 Ferjani Mounir si presenta sotto casa di BLASCO per avere il pagamento (prog. 9250 RIT 2369/2012). BLASCO lo picchia e va immediatamente al bar Bunker, dove convoca con urgenza VALERIO (prog. 1879 RIT 306/2012). Nel frattempo la moglie, che evidentemente aveva visto la scena dalla finestra, chiede chi fosse la persona che lo aspettava davanti a casa e BLASCO le spiega che si trattava di un tunisino che voleva essere pagato (prog. 9251 RIT 2369/12). BLASCO si incontra con VALERIO (prog. 1881 RIT 306/ 2012) e viene quindi informato dal figlio dell'arrivo a casa loro di una pattuglia di Carabinieri, che era stata fatta intervenire da Ferjani Mounir che voleva fare denuncia. BLASCO fa presente che tornerà subito indietro (prog. 9252 RIT 2369/12).

18.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

In ordine al presente capo di imputazione ha riferito anche il collaboratore VALERIO Antonio all'udienza del 12.10.2017.

Egli con dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie ha, in sintesi, raccontato che Ferjani, detto Mario, non venne pagato per i lavori svolti e che venne minacciato certamente sia da BLASCO che da lui.

Quando Ferjani si recò da BLASCO per pretendere il pagamento, venne minacciato da costui che era intenzionato a investirlo in macchina. Poi, vista l'ulteriore insistenza di Ferjani, BLASCO prese la pistola che teneva in macchina e lo minacciò di morte. Di ciò venne messo a conoscenza direttamente da BLASCO. Quest'ultimo, infatti, subito lo chiamò e i due si recarono insieme da Ferjani. Quando arrivarono era già presente la pattuglia dei Carabinieri chiamata dal Mounir. Malgrado ciò, BLASCO continuò a minacciarlo dicendogli che lo avrebbe ammazzato e bruciato vivo. A nulla valsero gli inviti di VALERIO a mantenere la calma perché BLASCO era fuori controllo. Il giorno dopo lui e BLASCO subirono una perquisizione diretta alla abitazione e al capannone di BLASCO. Quest'ultimo era preoccupato che le forze dell'ordine trovassero la pistola o altre armi che si trovavano nel capannone. Gli inquirenti, invece, non le trovarono anche se non erano nascoste bene proprio perché BLASCO l'aveva estratta il giorno prima per minacciare Ferjani e non l'aveva poi nuovamente nascosta in modo sicuro. In questo frangente VALERIO si attivò per sviare gli inquirenti. La ragione per cui BLASCO non voleva pagare Ferjani era legate al fatto che, secondo lui, il credito non era di 4.000 euro come Ferjani sosteneva, ma di 3.500 e quindi si rifiutò di corrispondergli l'intera cifra. A nulla valsero i consigli di VALERIO di corrispondere a Ferjani almeno i 3.500 per poi discutere dei rimanenti 500 euro.

Ecco le parole del collaboratore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – ... Il capo 55 si riferisce alla persona di Ferjani Munir. Lei lo conosce?

IMPUTATO VALERIO – Detto Mario. Questo lo chiamavamo Mario, Ferjani Munir.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È vero quanto viene imputato, e cioè che il Ferjani aveva avuto un rapporto di lavoro e che non era stato pagato?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Lui ha lavorato sempre in quel cantiere lì. Ha lavorato anche per noi, di vecchia data, ha avuto anche altri rapporti con noi, che il Blasco ogni tanto lo trattava male e poi se ne andava. Ma poiché uno ha bisogno, si sottomette e va ovunque, pur di lavorare e di essere pagato, per guadagnarsi un pezzo di pane.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma venne pagato, che lei sappia?
IMPUTATO VALERIO – No. Tant'è che una volta l'ho dovuto minacciare pure io, perché questo era un lavoro pretramente dell'Anpa, che era il tetto, come stavo dicendo, come dicevo nel 54 era il tetto. A quel punto il Feriani inizialmente se la pigliava pure con me e io gli ho detto: guarda che è il tetto che ti deve pagare, non giù. Tu giù, se hai fatto qualche cosa, non c'è problema, ti viene pagato, è su, è con Blasco che ti devi rapportare, è lui che ti ha mandato, io non ti avrei preso a lavorare. E tant'è che l'ho dovuto... mi sono dovuto arrabbiare, l'ho dovuto minacciare. Tant'è che glielo ho detto pure a Blasco al telefono, che ci deve essere pure la telefonata (espressione dialettale incomprensibile). Detta così proprio. Ad un certo punto io piglio a brutte parole pure il Mario, il Munir. Poi questo prende atto di quanto gli dico io, perché aveva più fiducia, mi vedeva più fermo nelle cose, più serio nelle cose, va da Blasco, a casa di Blasco, e pretende il suo pagato, perché non aveva i mezzi per andare al Ghiardo, perché ormai era messo veramente spesso questo cristiano, quindi va a casa sua, gli bussa, per chiedergli i soldi, e il Blasco che cosa fa? Fa retromarcia e lo mette... lo stava mettendo giù. E questo ancora insiste nell'avere i suoi soldi ed il Blasco prende la pistola e gliela punta in testa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo lei da chi lo sa?
IMPUTATO VALERIO – Da Blasco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Era presente, scusi?
IMPUTATO VALERIO – Io no, però Blasco me lo racconta, perché mi chiama Blasco: io vado al Bar Bunker. Guardate la cronologia delle telefonate, che le trovate tutte. Io vado al Bar Bunker, lui mi chiama che ha avuto problemi con Munir. Io capisco che è successo qualcosa, fuiu fuiu fuiu, vado al Bar Bunker. Fuiu vuol dire correre. Corri, corri, corri, vado al Bar Bunker e trovo Blasco con la sua macchina, dove c'era la pistola. Poi noi, con la mia macchina, ci rechiamo verso via Fratelli Bandiera, dove abita Blasco, per rintracciare il Munir, in quell'istante arriva la pattuglia dei Carabinieri. Tant'è che Blasco non si prende... cioè, non gli fa differenza. Ed io lo pregavo: stai zitto, che fai andare pure me nei casini. Ti ammazzo, ti brucio vivo, davanti ai due Carabinieri. Ed io: ma stai zitto, ma non vedi che ci sono i Carabinieri! Non me ne frega niente, mi può pure denunciare, lo ammazzo, lo brucio vivo, figlio di puttana. Gliene diceva di tutti i colori, di ogni, signor Presidente. Mi vergogno pure io a dirle queste parole.
PRESIDENTE – Mi scusi, Valerio, ma la pistola l'avevate ancora in macchina?
IMPUTATO VALERIO – La pistola era nell'altra macchina, non nella mia.
PRESIDENTE – In quella di Blasco?
IMPUTATO VALERIO – Nella macchina di Blasco. Ma l'aveva lasciata.
PRESIDENTE – L'aveva lasciata dove?
IMPUTATO VALERIO – Vicino al Bar Bunker.
PRESIDENTE – Quindi non era alla portata dei Carabinieri.
IMPUTATO VALERIO – Non era alla portata dei Carabinieri. Ma il giorno seguente ci fecero la perquisizione. Per farla breve, signor Presidente, il giorno dopo ci fecero la perquisizione e la pistola era proprio lì. Ed io pensavo che quando... e infatti prima andiamo al capannone, io e Blasco, così tranquilli, torniamo dal capannone, dovevamo fare una commissione vicino al Fashion, ci bloccano i Carabinieri lì, ci dicono: documenti, dobbiamo fare una perquisizione. A me, a casa mia non me fanno perquisizioni, vanno direttamente a casa di

Blasco. E conducono pure me, dietro a loro. Ad un certo punto, a casa esito negativo, si va al capannone. Al capannone Blasco già si vedeva in galera, perché non era nascosta bene la pistola. Si vedeva già in galera e già mi dava le direttive: mi raccomando, la Karima, Antonio, vedi che c'è questo... tutte le cose che aveva imminenti da fare, perché ormai si era già visto in galera. Si va a fare la perquisizione e gli dico: stai zitto in macchina, che non ci sia qualche cosa. Gli facevo cenno di stare zitto, che non ci fosse qualcosa lì dentro, che se non la trovano da una parte la trovano dall'altra. Tant'è che lo zittii. Arrivammo lì e lui era nervoso, il Blasco, perché sapeva che la potevano trovare e poi, soprattutto, che uno ebbe l'intuizione di andare dov'era la pistola, ma c'era qualche asse da spostare, l'avrebbero trovata. Nell'andare alla ricerca, è chiaro che uno che non sa va in cerca dove gli viene più comodo da vedere; ha guardato, ha spostato ma non ha spostato sul punto dov'era l pistola Ma l'avrebbero trovata, se insistevano, perché gli altri erano rimasti, li intrattenevo io dentro l'ufficio, quindi erano rimasti nell'ufficio. Perché, se andavano tutti dentro, a forza di sposta e sposta la trovavano, perché era a portata di mano, non era nascosta bene E quindi con questo si chiude la pistola. C'era, era lì La pistola gli fu effettivamente messa alla tempia, come mi ha raccontato poi Blasco, che l'ha minacciato perché era andato sotto casa sua. Era questa la sua...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il resto?

IMPUTATO VALERIO – Quello che non gli andava giù. Diceva: tu, pezzo di merda, vieni a casa mia! Vieni al capannone, non a casa mia. Lui avrebbe preteso che... ma quel poveraccio non aveva i soldi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È chiaro, Valerio.

PRESIDENTE – Spieghi solo perché non gli voleva dare i soldi Blasco, a questo qui, che lei dice aveva lavorato per lui?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, perché, secondo Blasco, non erano 4 mila ma potevano essere 3 500 Ma dagli intanto 3.500. Io questo gli dicevo: Blasco, dagli 3.500, poi, se sono 500 euro, li discuti dopo, intanto alla persona dagli la parte. Se ti deve rompere per cento, ti romperà per cinquanta, non creare questi asti che non servono. Qual è il nostro oggetto della discordia, mille euro? Perfetto, tieniti i mille euro ma dagliene. Sono quattro che sta dicendo lui, tu dagliene tre, quello che ritieni giusto e poi dei mille ne discuti. Uno non ti viene a rompere le scatole. Perché quello lì era disperato perché non aveva davvero da mangiare, si vedeva

18.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È possibile ora procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati.

Le prove acquisite forniscono la dimostrazione granitica della fondatezza della ipotesi accusatoria.

Le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa rappresentano un modello di affidabilità dichiarativa, facendosi apprezzare per la loro spontaneità, precisione e coerenza logica. Ogni singolo passaggio non solo si inserisce in un puntuale e razionale riferimento alle ragioni del suo verificarsi, ma trova un preciso riscontro nelle conversazioni telefoniche intercettate, che confermano tanto l'episodio violento quanto il suo inserirsi nella più ampia e complessa vicenda estorsiva descritta e accertata al capo di imputazione che precede (cfr. capo 54).

La incredibile convergenza delle denunce presentate da Ferjani e da Cerri Brenno e della attività di intercettazione condotta per i due episodi separatamente, rappresenta un più che formidabile, forse irripetibile, riscontro a quanto dichiarato dal Ferjani e dal Cerri, vistisi costretti a subire le violenze e le intimidazioni di BLASCO (e di VALERIO) per pagare quanto non dovuto o rinunziare alle proprie pretese.

Ciò basterebbe per giungere ad un giudizio di colpevolezza.
L'istruttoria ha però dato un ulteriore prova, rappresentata dalle dichiarazioni del collaboratore VALERIO.
La sua attendibilità deriva non solo dal fatto che il suo racconto è perfettamente aderente alle dichiarazioni della persona offesa e al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, ma anche perché egli ha fornito ulteriori dettagli che si inseriscono in maniera logicamente credibile nella vicenda, contribuendo alla sua miglior comprensione pur senza stravolgerne gli sviluppi essenziali, così come evincibili dalle altre prove assunte. Egli ha poi pacificamente ammesso di avere minacciato Ferjani, prima dell'aggressione commessa da BLASCO, di avere immediatamente raggiunto costui dopo l'aggressione per riaccompagnarlo a cercare Ferjani e di avere aiutato il BLASCO a sviare la ricerca delle armi il giorno successivo durante la perquisizione.

Per tutte le ragioni esposte deve dunque ritenersi accertata la responsabilità di entrambi gli imputati per i reati loro contestati al capo 55.
Il fatto è, di per sé, di una violenza inaudita: l'investimento in macchina e l'uso dell'arma per reiterare, subito dopo, la minaccia di morte, mentre la persona offesa era ancora a terra, non necessitano di ulteriori spiegazioni.
L'ingiustizia del profitto e il danno sono palesi: Ferjani Mounir, che aveva a lungo chiesto di essere pagato per il lavoro svolto è stato costretto a rinunciare alla sua legittima pretesa così evitando un esborso di denaro a BLASCO.
VALERIO ha fornito il proprio contributo, quanto meno morale, all'azione estorsiva. Egli già in passato aveva minacciato il Ferjani e aveva sostenuto Blasco nel temporeggiare per il pagamento. BLASCO sapeva dunque benissimo di poter contare sul suo appoggio e sulla sua approvazione sia nella decisione di minacciare la persona offesa che nell'utilizzare le armi, tanto che, in occasione della perquisizione effettuata il giorno successivo all'aggressione, VALERIO ha fornito il suo contributo per evitare che la pistola e le altre armi venissero rinvenute dagli inquirenti nel capannone di BLASCO. Ma vi è di più: immediatamente dopo l'aggressione VALERIO ha raggiunto BLASCO, che gli aveva chiesto di andare da lui con urgenza e, senza esitazione, lo ha riaccompagnato a cercare Mounir evidentemente per proseguire, insieme, nella azione violenta. Così non avvenne, ma solo perché sul posto trovarono una pattuglia dei Carabinieri e VALERIO, per evitare maggiori problemi, aveva cercato di calmare il complice, avendo tuttavia oramai fornito un contributo morale e materiale anche alla nuova azione intimidatoria del BLASCO, forte dell'appoggio del compagno, che lo aveva accompagnato sul posto con la medesima intenzione.

Fuori discussione inoltre, la sussistenza dei reati di detenzione e porto illegale di armi.

È infatti acclarato che il BLASCO, nella piena consapevolezza del VALERIO e con il suo concreto contributo morale e materiale, ha utilizzato una pistola illegalmente detenuta per commettere l'estorsione, avvalendosi poi del contributo di VALERIO per evitare il suo rinvenimento (e quello di altre armi) in occasione della perquisizione.

Sussistono le aggravanti contestate, essendo il fatto pacificamente commesso con armi da più persone riunite, appartenenti ad un'associazione di stampo 'ndranghetista.

Non è in alcun modo discutibile che sussista anche l'aggravante di cui all'art. 416bis I c.p.
La violenza inaudita usata dal BLASCO, anche con un' arma da fuoco, nei confronti della persona offesa che chiedeva solamente di essere pagata per i lavori svolti ed il successivo intervento punitivo organizzato ed attuato insieme a VALERIO non lasciano spazio a letture alternative a quella rappresentativa di una metodologia di azione propria di esponenti di associazioni mafiose e della forza di intimidazione che esse sprigionano.

19. CAPO 56

estorsione ed usura in danno di Mincone Federica

In ordine alla vicenda usuraria ed estorsiva contestata al presente capo di imputazione ha riferito, in primo luogo, il Maresciallo Costantino Guido all'udienza del 5.1.2017 (pp. 33 ss.), specificando che detta vicenda, attenzionata attraverso le intercettazioni telefoniche, assumerebbe un significato che va al di là dei confini della stessa, mettendo in luce i rapporti del MANCUSO con gli esponenti di vertice del sodalizio.
Il testimone ha infatti riferito che i fatti, in origine, erano stati seguiti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bologna nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 14283/2011, riguardante episodi accaduti tra il febbraio ed il luglio 2011, e relativi ad un'estorsione subita da Mincone Federica. Sulla base delle circostanze acclarate dai colleghi, gli inquirenti appuravano che nel febbraio/marzo del 2011 SARCONE Nicolino aveva consegnato la somma di 5.000 euro in contanti a Marchi Guido.
Al momento della consegna il Marchi aveva consegnato al SARCONE, a garanzia del prestito, due assegni postdatati da 3.500 euro ciascuno. Alla scadenza del primo assegno, poiché entrambi erano risultati scoperti, il Marchi e la Mincone si erano accordati con MANCUSO Vincenzo affinchè li aiutasse nella restituzione dei 7.000 euro al SARCONE. A tale scopo, verso la fine del giugno 2011, si era tenuta una riunione negli uffici di MANCUSO, alla quale avevano partecipato Marchi, SARCONE Nicolino e MANCUSO. In questa circostanza il MARCHI aveva consegnato 2.000 euro in contanti al SARCONE, mentre MANCUSO aveva, a sua volta, consegnato un assegno dell'importo di 5.000 euro.
Successivamente, in restituzione di ulteriori interessi derivanti dall'iniziale prestito di 5.000 euro, SARCONE aveva preteso un'ulteriore dazione di 6.5000 euro dal Marchi e dalla Mincone, la quale, per saldare il debito, aveva affidato a SARCONE la vendita della sua autovettura.
"Da qui era poi scaturito un successivo intervento da parte dei colleghi del Nucleo Investigativo di Bologna, che erano intervenuti nel momento in cui si stava concretizzando lo scambio soldi/autovettura e interrompono questo tipo di attività criminosa".
Il testimone ha poi riferito in merito alle conversazioni telefoniche captate.

La mattina del primo dicembre 2011 era stata intercettata la telefonata registrata al prog. 2275 del RIT 2788/2011, nel corso della quale MANCUSO, attraverso la sua segretaria, esortava DILETTO Alfonso ad attenderlo presso il suo ufficio; alcuni minuti più tradi, nel corso della telefonata registrata al prog. 2276 del RIT 2788/2011, MANCUSO e DILETTO si accordavano per vedersi vicino al casello autostradale di Modena Nord. Alle 13:04, MANCUSO riceveva la telefonata da parte di Guido Marchi, il quale domandava testualmente: *"Li hai sentiti quei i terroni dei cutresi tuoi amici? Gli hai detto che la settimana prossima è pronta la deturbricazione?"* (prog. 2300 RIT 2788/2011). MANCUSO contattava poi DILETTO avvisandolo di trovarsi insieme al Marchi (prog. 185 RIT 2926/2011). Nel corso della conversazione captata e resistrata al prog. n. 186 RIT 2926/2011 MANCUSO informava DILETTO di aver parlato col Marchi, dicendogli: *"Io gli ho parlato. Lui domani mattina con il suo Avvocato vanno a vedere a che punto è la deturbricazione"*. Sempre il primo dicembre 2011 era intercettata la telefonata n. 2325 RIT 2788/2011, con la quale il MANCUSO contattava il Marchi avvisandolo di aver parlato col DILETTO ed al quale confermava che il suo interessamento derivava dal fatto che la richiesta di fare da mediatore derivava dallo stesso DILETTO (*Vincenzo - Gli ho detto: (Inc. Audio insufficiente) bene che lo faccio che ci sei tu in mezzo, ma se era per lui poteva stare dove era," gliel'ho già detto, "appi che io lo sto facendo per te," basta.)*." Infine nel corso della telefonata registrata al prog. n. 2390 RIT 2788/2011, MANCUSO ricontattava il Marchi, ribadendogli la necessità di risolvere la questione di suo cugino, DILETTO Alfonso, (il rapporto di parentela è stato ammesso anche dalla stessa difesa che ha riferito in dibattimento che in effetti *"la mamma di MANCUSO si chiama Diletto Maria, per questo sono cugini"*).

La conversazione in questione tra Marchi e MANCUSO assumeva per gli inquirenti notevole interesse, perché faceva loro comprendere che i fatti per i quali MANCUSO era stato interpellato da DILETTO e la ragione per la quale MANCUSO avrebbe dovuto mediare nei confronti di Marchi era la vicenda relativa alle dazioni di denaro che vi erano state nel corso dell'estate, relative a Mincone e a Marchi. Ulteriore elemento che confermava, secondo gli inquirenti, il fatto che l'intervento di MANCUSO era finalizzato ad intervenire nei confronti di Marchi per cercare di mitigare la posizione di SARCONE, consisteva nel riferimento (contenuto in quella telefonata) da parte dell'imputato, alla macchina della Mincone: *"Perché se lei me lo diceva prima che io andavo in ferie, non succedeva niente, perché io li prendevo la macchina e gliela portavo a Federica"*. Nel corso della conversazione vi era anche il riferimento ai 5.000 euro.

Questo uno stralcio della conversazione da ultimo citata:

"(...)

Vincenzo - "Però tu a me non mi tratti così." Tu... gli ho detto anche in faccia la faccenda che mi ha detto, che lui non è figlio di 5 mila Euro. Gli ho detto: "Se non eri figlio di 5 mila Euro" gli ho detto - "Non arrivava a tutto questo."

Guido - Bravo!

Vincenzo - Hai capito? "Perché tu hai visto che c'ero in mezzo io a quei 5 mila Euro, non c'era bisogno di fare discussione e fare il mandrillo," gliel'ho detto io, eh! Poi anche mio zio, mio cugino, gli ho detto... ach! In quanto prendiamo atto. Se c'era lui in mezzo, perché non vedo, come se non ti fidavi di lui, ma siccome le cose le vuoi fare alla... alla Super Topo Gigio, falle alla Super Topo Gigio" - gli ho detto - "E adesso ti trovi i casini. Te l'avevo mandato anche un

messaggio, glielo avevo detto io: <<Tu un giorno a me mi tro... mi cercherai, e vedi che non è passato molto>>;" gli ho detto, "È passato un mese e mi hai cercato, e mi stai cercando, hai capito? Perché io quando so che una persona gli... lo mando a fanculo, vuol dire che non ho più bisogno di quella persona là e non la voglio più vedere, hai capito? Tu sei venuto un pomeriggio in ufficio da me e non mi hai trovato, mi hai chiamato, io ti ho richiamato, per correttezza, ti ho detto: <<Vieni>>, però quando sei venuto poi non ti ho più risposto al telefono. E cos'è? Perché tu ti puoi permettere di non rispondere al telefono alla gente e io ti devo rispondere al primo squillo che fai te? Ma non ho capito io! E chi sei tu?"
Guido - Uhm!
Vincenzo - Oh!
Guido - (Ride). E lui zitto?
Vincenzo - E ti ho capito io, ma stai scherzando? Ma te ti pensi che sono l'ultimo arrivato io, Guido?
Guido - E lui zitto?
Vincenzo - E si capisce che deve stare zitto, c'ha torto! Eh. Se io avevo torto mi stavo zitto io, ma visto che torto non ne ho, cioè io quella mattina che è successo il casino, glielo ho detto: Mandagli indietro tutto ed è finita...". No, no, no...". Fai come cazzo vuoi"gli ho detto io. Gli ho detto: Vedi che qui paghiamo i castagni tutti quanti, vedi che finiamo nei casini!". No, no, no...";lui ha voluto a Marlon Brando... . Tu mi deve fare vedere la data quando è stata fatta la denuncia, il giorno che è stata fatta la denuncia. Guido - Sì, sì.
Vincenzo - Eh, hai capito?
Guido - Sì!
Vincenzo - Che lui insiste che la denuncia a te l'aveva fatta già prima che lui prendeva la macchina.
Guido - Ma va la'!
Vincenzo - No, ma io voglio anche una certezza di quello lì! Cioè prima che lui...
Guido - (Inc. sovrapposizione di voci).
Vincenzo - Cioè lui... io gliel'ho detto, perché quella mattina là io mi ricordo che era.. io devo guardare
il calendario, oggi mi sono dimenticato, il 6 agosto che giorno era, se era un lunedì o un martedì, doveva essere.
Guido - Non lo so, io ero in galera, quindi...
Vincenzo - O il 4 o il 5, però la... un martedì era, il casino che era venuto fuori, era un martedì. Un martedì...
Guido - (Inc. audio insufficiente).
Vincenzo - Che era il primo martedì di... secondo martedì di... di agosto, non mi ricordo.
Guido - (Inc. audio disturbato).
Vincenzo - Sono partito e dopo tre giorni c'è stato tutto... tutto questo casino, due giorni, perché io ero partito che era di venerdì, di giovedì, la fine...
Guido - Non lo so, Ciccio, (Inc. audio disturbato).
Vincenzo - Il 31. No, dopo guardo il calendario, adesso quando vado a casa guardo il calendario e dopo, domani ti so dire.
Guido - Ma tanto io c'ho... c'ho la copia della denuncia, te lo dico dopo, una copia...

Vincenzo - Eh, era un martedì, quando ho chiamato quella mattina la Federica era un martedì, e poi ho imparato il casino che gli aveva dato la macchina, che dopo lui... va la'.
Guido - (Inc. audio insufficiente).
Vincenzo - Anche lei che... che me l'ha nascosto, me lo poteva anche dire, perché se lei me lo diceva prima che io andavo giù in ferie, eh.
Guido - Eh.
Vincenzo - Io non... non succedeva niente, perché io andavo lì, prendevo la macchina e gliela portavo alla Federica. Ma io l'avevo detto anche alla Federica: Ma me lo dicevi a me, se la dovevi vendere, te la facevo vendere io."Eh!
Guido - Ma lei si era terrorizzata, capito, poverina.
Vincenzo - Ho capito, Guido, però terrorizzata, eh... cosa ha risolto? Non ha risolto!
Guido - Un cazzo.
Vincenzo - Oh. (Inc. audio insufficiente).
Guido - (Inc. Audio insufficiente).
Vincenzo - Quello lì... lei si fidava di lui, che pensava che John Wayne, John Wayne bello! (Inc. audio
insufficiente). mah!
Guido - Va be' Da..
Vincenzo - Pazienza, ormai (inc. audio insufficiente).
Guido - (Inc. Audio insufficiente) Ciao Ciccio.
Vincenzo - Ciao.
Guido - Ciao.".

A specifica domanda del difensore, il Maresciallo Costantino ha riferito che all'incontro del febbraio/marzo 2011 in cui Marchi Guido aveva incontrato SARCONE Nicolino e, a fronte di un prestito che quest'ultimo aveva fatto a Marchi di 5.000 euro, costui aveva consegnato due assegni da 3.500 euro ciascuno il MANCUSO non era presente.

A completamento di quanto acclarato nel corso delle indagini vi sono le dichiarazioni del Maresciallo De Liberato Giuseppe, in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, sentito all'udienza 21.9.2016.
Egli ha riferito di avere svolto le indagini in relazione ad una denuncia sporta da Mincone Federica in data 11 agosto 2011: *"C'era una restituzione di questa macchina, una macchina che precedentemente la Mincone aveva consegnato a Sarcone per una sorta di conto vendita. La macchina non era stata venduta e Sarcone, per la restituzione della macchina, chiedeva dei soldi".*
All'appuntamento per la restituzione della macchina con il pagamento dei soldi, era stato organizzato un servizio di appostamento, grazie al quale erano state identificate altre persone, tali Cipresso Antonio e Bino Cosimo Damiano.
Nella denuncia la donna aveva riferito di un precedente episodio che riguardava un prestito di denaro fatto da SARCONE verso di lei ed il suo convivente Marchi Guido.
In merito a questo prestito vi era stata la restituzione di una somma maggiore pagata, in parte, con un assegno consegnato a SARCONE da MANCUSO Vincenzo.

Le indagini effettuate, ha proseguito il teste, avevano consentito di accertare che si trattava di *un assegno emesso dalla Banca Tercas, relativo a un conto corrente di Cardella Vincenzo, un socio di MANCUSO. E quest'assegno è stato posto all'incasso presso la filiale di Reggio Emilia della Cassa di Risparmio di Cesena il 21 settembre del 2011 da Corlani Mauro. Corlani Mauro è stato sentito e ha riferito che l'assegno gli è stato consegnato da un certo Di Via Francesco*".
MANCUSO, secondo gli accertamenti effettuati, era intervenuto consegnando l'assegno a SARCONE, su richiesta della Mincone, poichè era debitore nei confronti della stessa e del compagno Marchi.
La macchina che doveva essere restituita alla Mincone era una Land Rover, intestata alla AMAZING S.r.l., società intestata alle Mincone. All'appuntamento per la restituzione della Land Rover, "*Bino e Cipresso, si presentano con una loro macchina, una Volvo. A quel punto i colleghi, non vedendo la macchina, intervengono per fermare loro. Poi la macchina viene cercata in zona e viene trovata parcheggiata…*".

19.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Mincone Federica

Fonte primaria di conoscenza in relazione al presente capo di imputazione sono le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, Mincone Federica.
All'udienza del 23.9.2016 essa ha riferito che cinque anni prima, nel 2011, lei ed il compagno Marchi Guido, avevano chiesto ed ottenuto da SARCONE Nicolino, un prestito di 5.000 euro, a garanzia del quale avevano gli consegnato due assegni, di importo pari a circa 3.500 euro l'uno. Non riuscirono a restituire il prestito. In ragoine di ciò, il compagno aveva chiesto aiuto a MANCUSO Vincenzo, il quale era a sua volta debitore nei suoi confronti. Il MANCUSO, assecondando le richieste del suo creditore, si era impegnato ad aiutare la Mincone ed il Marchi a fare fronte al prestito che avevano ricevuto da SARCONE. "*…si offrì per definire il debito con Guido e corrispondere lui stesso a Nicola Sarcone, che comunque conosceva, i 7.000 euro così suddivisi: 2.000 in contanti e un assegno postdatato di 5.000*".

Fino a quel momento, ha spiegato la teste, MANCUSO era rimasto estraneo alla vicenda, non aveva avuto alcun ruolo, né aveva partecipato all'incontro in cui SARCONE diede il denaro in prestito. Intervenne dunque solo ed esclusivamente per aiutare lei e Marchi ad estinguere il loro debito nei confronti del SARCONE. Sul punto le dichiarazini della Mincone, interrogata dalla difesa, sono chiarissime:

AVV. DIF. MIRAGLIA – Tremila e cinquecento euro. MANCUSO, a quest'incontro nel quale c'è quest'accordo tra voi e Sarcone, è presente? DICH. MINCONE F. – No. Ma Vincenzo, finchè non c'è stato il primo assegno non pagato, non era a conoscenza di nulla.
PRESIDENTE <<Su questo dobbiamo essere precisi, perché nel capo d'imputazione risulta invece che fosse presente>>. DIFESA (Avv Miraglia) <<No, no, non risulta>> PRESIDENTE <Non è così?>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <<Non risulta>>. PRESIDENTE <Vediamo, perché era un punto su cui mi ero... Qui dice: "erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONE e le persone offese">>. DIFESA (Avv. Miraglia) <<Non è così, nel senso che...>>. La testimone dichiara:

<<Non è...>> PRESIDENTE <<Lungi da me sostenere che è così>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <Lo so. Nel senso che la...>>. PRESIDENTE <<Infatti la domanda sua è pertinente; ma siccome su questo punto non c'era stato esame, lo sottolineavo come un punto importante>> DIFESA (Avv. Miraglia) <Sì, sì, certo>>. PRESIDENTE F. – Quindi non era presente? DICH. MINCONE F. – No, no. DIFESA (Avv. Miraglia) AVV. DIF. MIRAGLIA – Quindi MANCUSO interviene solo perché voi siete a chiedere l'aiuto di MANCUSO nell'estinguere questo debito nei confronti di Sarcone? DICH. MINCONE F. – Sì.

A fine luglio del 2011, ha spiegato la testimone, il Marchi venne arrestato. Da questo momento era stata costretta a gestire la vicenda in prima persona. In questo contesto aveva pensato di ottemperare all'obbligo restitutorio proponendo di vendere una Range Rover di sua proprietà al SARCONE, il quale "*...L'avrebbe presa e magari l'altra parte mi sarebbero stati dati questi soldi indietro. Solo che poi, al momento in cui lui si impegnò a prendere la macchina per la vendita, la macchina fu fatta sparire e mi intimò che, per riavere indietro questa macchina, io gli dovevo dare seimila e cinquecento euro...*".
In altri termini, il SARCONE prese la macchina, si impegnò a venderla e a trattenere per sé quanto gli spettava per coprire il debito. Tuttavia non si fece più sentire, fece sparire la macchina e chiese, per la restituzione, altri 6.500 euro.
A quel punto la Mincone aveva chiesto aiuto ai Carabinieri, dichiarando che "*... per farmi ridare indietro almeno la macchina, che era l'unica cosa che avevo al momento, ci accordammo per i Carabinieri, dove gli fu dato un appuntamento. Erano convinti che io andassi lì per dargli quei seimila e cinquecento euro, ma trovarono altro*".
Lei ed i Carabinieri si recarono dunque sul luogo fissato per lo scambio del denaro e dell'auto, ove si presentarono due persone che vennero arrestate.
Successivamete aveva ricevuto messaggi intimidatori dal SARCONE, attraverso i quali costui le "*chiedeva*" di ritirare la denuncia verso i due soggetti arrestati.
Anche con riguardo alla estraneità del MANCUSO rispetto allo sviluppo della vicenda relativo alla autovettura la testimone è stata puntuale:

AVV. DIF. MIRAGLIA – Sì, glielo dico io: fu pagato. E questo è il prestito. Riguardo all'autovettura, Vincenzo MANCUSO c'entra qualcosa in questa vicenda?
DICH. MINCONE F. – No, no. Vincenzo non... era solo... lo conosce .. Al momento in cui non avevamo pagato all'inizio il debito e sapendo che Guido, il mio compagno, lo conosceva, è stata solo la persona che ci ha aiutato. Lui con la macchina non c'entrava niente. Anzi, al momento in cui ha saputo il casino in cui mi ero messa, mi ha detto: Cos'hai fatto? Potevi chiamarmi, che ti avrei aiutata io.

Le altre prove documentali ed orali
Agli atti sono stati acquisite la denuncia sporta l' 11 agosto 2011 da Mincone Federica, gli assegni oggetto della vicenda e l'annotazione di Polizia giudiziaria relativa all'intervento effettuato da militari del Reparto Operativo l'11 agosto 2011, alle ore 18:00.

Sulla vicenda in esame, nessuno dei collaboratori ha riferito alcunchè di utile, limitandosi ad inquadrare la figura del MANCUSO. Giglio di MANCUSO si è limitato a dire che è persona

molto vicina a GRANDE ARACRI Nicolino, a CAPPA, a VILLIRILLO (che frequentava abitualmente) e a FRONTERA e che si occupava, in principal modo, di falsa fatturazione.
VALERIO, invece, ha riferito di conoscere MANCUSO Vincenzo da parecchio tempo, fin dai tempi di Cutro, perché lo stesso abitava vicino ai suoi parenti in Calabria. Di lui il collaboratore sa che, privo di grado 'ndraghetistico, operava nel settore della falsa fatturazione e apparteneva al gruppo piacentino di VILLIRILLO Romolo, CAPPA Salvatore, RATTAGLIA Pasquale e che era stato anche al cospetto sia di Nicolino GRANDE ARACRI che di suo fratello Ernesto (cfr. udienza 10.10.2017).

19.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È ora possibile procedere alla valutazione della penale responsabilità di MANCUSO Vincenzo in relazione all'accusa mossagli al presente capo di imputazione.
Va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, Mincone Federica, siano pienamente credibili, non solo perché spontanee, logicamente coerenti e razionalmente credibili, ma anche perché non contraddette da alcunché, ed anzi, pienamente confermate da tutti le altre prove assunte in dibattimento, dalle quali è possibile ricostruire la vicenda in termini perfettamente aderenti a quanto da lei riferito.
La genesi delle sue dichiarazioni, e della sua denuncia, va infatti collocata, e si spiega, nella paura in cui era caduta allorquando, trovatasi da sola a gestire la situazione dopo l'arresto del compagno che fino a quel momento aveva condotto la vicenda - rapportandosi a soggetti ai quali era senz'altro vicino, come emergente dalle intercettazioni - era stata vittima dell'estorsione posta in essere da SARCONE e dai suoi complici (Bino e Cipresso). Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti, come si diceva, riscontano la bontà del narrato della Mincone avendo sia il Maresciallo Costantino che il Maresciallo de Lotto ricostruito gli accadimenti in maniera del tutto sovrapponibile a quanto riferito dalla persona offesa. Anzi, essi hanno raccolto elementi di dettaglio non enunciati dalla Mincone perfettamente compatibili con il suo racconto, primo fra tutti la circostanza che l'assegno di 5.000 versato da MANCUSO era stato incassato da soggetti vicini a SARCONE (Coriani che lo aveva a sua volta ricevuto da DI VIA Francesco, già legato per altre vicende al SARCONE, cfr. capi di imputazione 20 e 31). Le intercettazioni telefoniche del dicembre del 2011, captate sull'utenza in uso a MANCUSO Vincenzo avvalorano ulteriormente il giudizio di attendibilità della persona offesa, dimostrando come nei mesi precedenti si fosse consumata una tentata estorsione ai suoi danni, maturata di una precedente vicenda relativa ad un prestito usurario. Che si trattasse di prestito usurario si desume agevolmente dai fatti: SARCONE aveva prestato alla Mincone e al Marchi la somma di 5.000 euro a febbraio 2011, pretendendone, in restituzione, 7.000 euro nel mese di giugno, con ciò applicando interessi sicuramente usurari. Lo stesso SARCONE ha poi preteso (con condotta integrante una minaccia estorsiva sia pure non consumatasi per effetto dell'intervento dei Carabinieri in seguito alla denuncia sporta dalla persona offesa), di riconsegnare l'automobile consegnatagli per la vendita dalla Mincone solo in cambio del pagamento della somma aggiuntiva di 6.500 euro.
In tale contesto si dovrebbe inserire la condotta concorsuale del MANCUSO, che avrebbe partecipato alla attività usuraria, prima, ed estorsiva, poi: *per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un*

successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONE Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

L'unica ricostruzione storica della vicenda effettuabile sulla base delle prove assunte, *in primis*, del racconto della persona offesa, conduce, tuttavia, ad escludere in radice qualsiasi contributo causale del MANCUSO.

Ed invero, è stato acclarato non solo che egli non presenziò alla consegna degli assegni nel giugno del 2011 (cfr. dichiarazioni Mincone e del Maresciallo Costantino), circostanza che escluderebbe la responsabilità del MANCUSO dal reato di usura in ordine alla specifica contestazione mossagli, ma anche che l'unico ruolo da lui avuto nel corso della vicenda - fino al suo sfociare nel tentativo di estorsione - è stato unicamente quello di intervenire (anche in ragione della sua posizione debitoria nei confronti del Marchi) in favore della Mincone e del suo compagno nel tentativo di aiutarli a ripianare il loro debito nei confronti del SARCONE.

Egli infatti, ancorchè spingere la Mingone ed il Marchi - con cui aveva evidentemente un rapporto di amicizia - a fare fronte con le loro sostanze al debito contratto nei confronti di SARCONE, è intervenuto, su richiesta della persona offesa, pagando una parte del debito della coppia consegnando al SARCONE un assegno poi incassato da Coredella Vincenzo e consegnato dal DI VIA.

La lettura delle intercettazioni captate tra il MANCUSO e il Marchi nel dicembre dimostrano e confermano che il primo, pur non avendo avuto alcun ruolo nella vicenda estorsiva, avrebbe voluto aiutare la Mincone anche in quel frangente così come, del resto, aveva fatto pagando una parte del debito.

Insomma, quello che secondo l'accusa, sarebbe un contegno causalmente rilevante nella consumazione del reato di usura, per un verso non è provato e, per altro verso, è smentito dalle prove: il dibattimento ha fornito la prova positiva sia del fatto che il MANCUSO non ha partecipato alla consegna degli assegni, sia del fatto che la ragione essenziale per cui egli è entrato nella vicenda è da individuarsi nella richiesta di aiuto avanzatagli dalla Mincone, che egli ha ritenuto di assecondare. La testimonianza della persona offesa non presta il fianco ad alcun dubbio.

Identiche valutazioni vanno effettuate rispetto alla contestata estorsione, avendo le prove acquisite dimostrato la assoluta estraneità del MANCUSO al tentativo di estorsione e che ogni suo interessamento successivo, così come emergente dalle telefonate del mese di dicembre era giustificato solo dalla volontà di risolvere i problemi in cui erano stati coinvolti la Mincone e il compagno. In tal senso, a chiusura, vi sono le parole della Mincone: *DICH. MINCONE F. – No, no. Vincenzo non... era solo... lo conosce... Al momento in cui non avevamo pagato all'inizio il debito e sapendo che Guido, il mio compagno, lo conosceva, è stata solo la persona che ci ha aiutato. Lui con la macchina non c'entrava niente. Anzi, al momento in cui ha saputo il casino in cui mi ero messa, mi ha detto: Cos'hai fatto? Potevi chiamarmi, che ti avrei aiutata io.* ...

In ragione delle argomentazioni esposte MANCUSO Vincenzo deve essere mandato assolto dai reati a lui ascritti al capo 56 per non avere commesso il fatto, posto che, sebbene le prove abbiano messo in luce il suo pieno inserimento nelle dinamiche e nei rapporti associativi, le stesse non hanno invece dimostrato alcun contributo causale alla consumazione dei delitti a lui contestati in questo capo di accusa.

20.CAPO 59

Estorsione in danno di Menozzi Dimitri

Le indagini sottese al presente capo di imputazione originano dalla attività di intercettazione in corso nei confronti di SARCONE Nicolino. Sulle stesse ha riferito il Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016.

La miglior comprensione dei fatti consiglia, tuttavia, di prendere le mosse dalla testimonianza resa dalla persona offesa, MENOZZI Dimitri sentito all'udienza del 7 luglio 2016.

Il teste ha spiegato che, a partire dal 2009 aveva affrontato un periodo di difficoltà finanziaria, avendo contratto diversi debiti anche con le banche. Tra queste posizioni debitorie, vi era anche quella nei confronti di una stazione Agip di Reggio Emilia, condotta da due soci di origine pugliese, conosciuti come Michele e Antonio, con i quali aveva contratto, negli ultimi mesi del 2008, un debito di 10.000 euro circa. Fece fronte a tale debito utilizzando alcuni crediti che a sua volta vantava nei confronti di altri soggetti, in particolare nei confronti di tale Montipò derivante dall'affitto di gru.

In quel contesto, si presentò da lui un tale Bocconcino, che gli disse che doveva pagare il suo debito. Non avendo disponibilità economiche gli disse, però, che aveva un credito nei confronti di Montipò. Ne seguì l'accordo tra costoro, nel senso che Montipò avrebbe pagato il suo debito al Bocconcino, che gli aveva detto che così aveva estinto il suo debito *"DICH. MENOZZI D. – Gli accordi, li hanno fatti fra di loro. Il signor Montipò ha detto: Io devo dare i soldi a Menozzi e ci penso io a mettermi d'accordo, Dimitri, non ti preoccupare, mi metto d'accordo io. P. – Con chi? DICH. MENOZZI D. – Con il signor Bocconcino. E infatti per me il debito del distributore era estinto, perché il signor Bocconcino mi ha detto che aveva estinto lui, che si era messo d'accordo lui con i signori."*

Il Menozzi pensava, dunque, che la sua posizione fosse estinta. Tuttavia, due anni dopo venne *"richiamato da un collaboratore, amico, dal signor Luigi Silipo, che mi chiese di andare a un appuntamento, perché lui purtroppo non era a Reggio, con suo fratello Antonio Silipo. E all'appuntamento al distributore dell'Agip si presentò anche (che io lo vidi la prima volta e non l'ho più visto) un certo signor Sarcone e un certo signor Gaetano Blasco. Loro mi dissero che io dovevo dare dei soldi a questo distributore. Io ho detto: Signori miei, se è un problema mio, che per me io consideravo estinto, me la risolvo io. E io non ho più avuto nessun tipo di problema con loro. Ci siamo incontrati lì e loro sono andati via. Papale papale"*.

La situazione aveva suscitato il suo timore, anche se conosceva, per un lungo rapporto di amicizia, SILIPO Luigi che lo aveva sollecitato ad andare a parlare con suo fratello Antonio per risolvere il problema del distributore: *P. M. – E quindi Luigi Silipo già le spiegò qual era il motivo?*

DICH. MENOZZI D. – No. Mi disse solamente che dovevo parlare con suo fratello perché c'era un problema. P. M. – Non le disse quale? DICH. MENOZZI D. – Telefonicamente... Riguardava il discorso del distributore, questo è certo. Devi parlare con lui, perché c'è un problema, vai a parlare che si risolve tutto. Ha fatto da... Mi ha solo informato che dovevo andare là.

Ai carabinieri, nel corso delle indagini, spiegò il motivo del timore, confermato in dibattimento (*"il succo del discorso era quello"*) a seguito di contestazione in aiuto alla memoria : *"Recentemente, nel mese di maggio 2012, a distanza di circa tre/quattro anni, la*

vicenda è rientrata, in quanto sono stato contattato dapprima da Luigi Silipo, fratello di Antonio, il quale mi ha riferito esplicitamente che alcune persone mi cercavano ed erano dei delinquenti, nonché, se non avessi pagato, mi avrebbero fatto del male, specificando testualmente che <mi avrebbero rotto la testa>. Nell'occasione, in quanto adirato per il riaffiorare della problematica, riferendogli che mi sarei rivolto alle Forze di Polizia, Luigi Silipo mi rispondeva che ormai non era più possibile, perché <i contratti erano stati girati diversamente>, facendo intendere esplicitamente che il debito era stato girato..." (verb. sten. ud 07.07.2016 pp 57 – 58).

Subito dopo la telefonata ricevuta da SILIPO Luigi, il teste chiamò SILIPO Antonio e quest'ultimo gli disse di raggiungerlo al bar in via Kennedy. Qui "*Parlammo cinque minuti, discutemmo. Non si trovava un accordo, perché io ho detto: Io non devo niente a nessuno, soprattutto a voi che non vi conosco. E questa è la verità. E gli ho detto: Ma invece di stare in mezzo alla strada, andiamo a parlare al distributore, dove ci sono anche i signori interessati, e vediamo di chiarire questa faccenda direttamente davanti a loro, dopodiché così voi potete andare, perché, se io a voi non devo niente, non so neanche perché siamo qua a parlare. Andiamo direttamente davanti ai diretti interessati. I diretti interessati vi hanno offeso, dicendo che io gli devo ancora dare. I signori hanno detto: Tu gli devi dare. Io ho detto: Se io gli devo ancora dare, che a me non risulta, se io gli devo ancora dare, voi potete andare via di qua e ci penso io con i signori. E gli ho sottoscritto, ai signori, diecimila euro di cambiali, se non sbaglio. Credo che siano diecimila euro di cambiali. I signori erano già andati via, dopodiché non li ho mai più rivisti e non mi hanno mai più disturbato. Gli ho sottoscritto le cambiali, e dopo, le cambiali, però io non le ho pagate. Ho pagato la prima, ma dopo non potevo più pagare, non ero nelle capacità di poter pagare.*".

Dal bar andò al distributore in auto, salendo a bordo con SILIPO Antonio e con queste due persone che non conosceva e che, in quell'occasione non si presentarono, anche se poi seppe essere SARCONE e BLASCO.
Chiese loro la ragione per la quale si stessero occupando di quella vicenda ottenendo in risposta che "*...loro dovevano ave-> dei soldi da questi signori e adesso questi signori gli avevano ceduto il credito. Senza neanche troppe parole, nel senso che... Io non volevo ascoltare ragioni, perché per me ragioni non esistevano, per me il debito era estinto e io non avevo bisogno di litigare con nessuno. Però, vista la situazione, infatti loro... visto che io ho deciso di sottoscrivere le cambiali, loro sono andati via e non abbiamo avuto altre discussioni.*"
Al distributore di benzina firmò le cambiali in favore dei due imputati TOSTONI e FRIZZALE

Al teste è stato poi esibito l'album fotografico che i Carabinieri all'epoca dei fatti gli avevano mostrato.
Il Menozzi ha riconosciuto distintamente, senza esitazione alcuna, nei soggetti raffigurati nelle foto nn. 1 e 2 coloro che erano andati all'appuntamento: essi corrispondono, rispettivamente, agli imputati SARCONE e BLASCO.

Ha quindi inizialmente negato che al distributore vi fossero state delle vere e proprie minacce nei suoi confronti, bensì una discussione accesa, dopodiché "*i due signori sono andati via con SILIPO*" mentre lui e i due soggetti del distributore erano andati in tabaccheria a prendere le cambiali che avrebbe firmato (esibite e riconosciute dal teste).
Tuttavia, in ragione della genericità della risposta l'accusa ha proceduto a contestazione in ausilio alla memoria leggendo quanto riferito ai Carabinieri nel 2012: "*di finirla là e, se voleva spararmi, di farlo subito. A seguito dell'insistenza, delle pressioni e delle minacce, consistite nell'utilizzo della locuzione <pago se non vuoi avere problemi>, cedevo alla loro insistenza, e quindi, rivolgendomi ai due soci, Michele e Antonio, così come ordinato dal Muto quello più anziano di età, promettevo di controrre cambiali per la somma di 10.000 euro. Poi rivolgendomi a SILIPO Antonio gli dicevo: " Io faccio per rispetto tuo, ma adesso manda via tutti quanti che me la vedo io con i gestori dell'area di servizio*"
A fronte di tale contestazione il teste ha puntualizzato la sua risposta precisando che: "*Sicuramente era una situazione poco piacevole. Sicuramente. Intimidito sicuramente, perché se no non starebbe né in cielo né in terra, non eravamo a mangiare una pizza al ristorante in dolce compagnia. Eravamo in una situazione dove c'erano dei debiti che non si capiva chi li voleva riscuotere e come li voleva riscuotere. Si parla sempre sotto termini poco simpatici. Di conseguenza con Antonio probabilmente gli avrà detto: Se vuoi, sparami subito, se no chiudiamo lo storia qua e andate via. Prendili con te, fai quello che vuoi e ci penso io a risolvere la situazione. Girata in un modo o girata nell'altro, comunque il succo del discorso è quello.*"

In quella situazione provò a rivendicare di avere già pagato, tant'è che chiamò al telefono anche Bocconcino che gli disse: "*Sistema le cose, fai quello che ti dicono – in parole povere – poi dopo vedrai che sistemeremo le cose, cioè ti farò riavere i tuoi soldi. Perché, gli accordi, li avevamo presi loro fra di loro (Bocconcino e i ragazzi del distributore) . Questo risultava a me. Infatti per due o tre anni (..) mai nessuno mi disturbò*"

Sempre grazie alle contestazioni in aiuto alla memoria, dicendo espressamente di non negare nulla di quanto già riferito ai Carabinieri e scritto nei passi di verbali letti (cfr. pag. 76 e 77) il teste ha poi riferito che:
a) pagò la prima cambiale dopo essere stato nuovamente contattato da SILIPO Luigi, che ancora una volta lo aveva esortato ad andare a parlare con il fratello Antonio, come in effetti fece, la sera, chiedendogli di avere pazienza.
b) che SILIPO era "parecchio scocciato" del ritardo nel pagamento e che garantì che avrebbe pagato non appena avesse avuto la disponibilità;
c) dopo l'incontro avuto con SILIPO Antonio, si recò al distributore Agip "*Sono arrivato là, ho detto che c'erano dei problemi, ci siamo mandati a quel paese, se mi ricordo bene mi hanno detto: Non mi interessa, sbrigati, muoviti. Però, le parole testuali di quel momento lì, non me le ricordo.*";
d) che la sera stessa venne contattato nuovamente da SILIPO Luigi e si incontrarono. Lui gli riferì che le cambiali erano state acquistate da un certo Muto Salvatore e Muto Antonio, gestori del locale Evolution; ha precisato, in proposito, che l'indicazione del MUTO di cui si

è accennato nel primo incontro al distributore è un mero errore, ribadendo che i due soggetti che erano presenti erano proprio quelli riconosciuti nelle fotografie esibitegli

Oltre alla prima cambiale, ha poi riferito il teste, non ne pagò altre e non ebbe altri incontri con nessuno ad esclusione del suo amico SILIPO Luigi. Ha quindi ammesso di essersi rivolto ai Carabinieri per paura: *P. – "Loro" chi? Sempre i Carabinieri? DICH. MENOZZI D. – I Carabinieri. Se hai dei problemi, noi siamo, giustamente, a disposizione. Perché io avevo paura per mia figlia, per la mia famiglia, ho detto: Se succede qualcosa, io non riesco a pagare le cambiali o*
ho un problema, e questo Bocconcino non si vede più, la paura che qualcuno venisse a far del male alla mia famiglia esisteva.

Contro esaminato dai difensori il teste ha:
a) ribadito che il giorno del primo incontro venne contattato prima da SILIPO Luigi e poi da SILIPO Antonio, che gli chiese di andare al bar di via Kennedy dove andò accompagnato da un amico di origine cinese, Livio Hu; che il gruppo di persone era abbastanza numeroso ma il colloquio lo ebbe con tre persone, SILIPO Antonio e gli altri due.
b) riferito che prima di quel momento non aveva mai visto quelle persone, i cui nomi conosceva perché, probabilmente, glieli indicò SILIPO Luigi in un momento successivo; nell'occasione non si presentarono, anche se, all'inizio, quei due soggetti gli furono presentati come i Signori Muto *proprietari del locale... Dopodiché, però, ho saputo che non si chiamavano così. Però, se era scritto così, è così, ma non me lo ricordo al momento. AVV. DIF. PETITTO – Quindi lei in quel momento sa che si chiamano entrambi Muto. DICH. MENOZZI D. – Sì. Non mi ricordavo di questa cosa verbalizzata, nel senso che non... si vede che non mi era rimasta... l'ho dimenticata nel corso degli anni. AVV. DIF. PETITTO – Molto bene. Lei sa che questi signori si chiamano Muto.*"
c) riferito che andò al distributore in auto con tre persone; notò un auto che li seguiva dal bar e che entrò nel distributore per poi andarsene dopo pochi minuti;
d) dichiarato che al distributore gli fu chiesto di pagare questi soldi e lui rispose di non avere nessun debito seguendone una discussione piuttosto dura;
e) affermato di non essere andato "volontariamente" al bar Evolution, ma solo perché in caso contrario vi *"sarebbero stati dei problemi"*: ciò gli fu detto da SILIPO Luigi: *"Comunque mi aveva contattato Luigi Silipo, dicendomi di andare là, perché se no ci sarebbero stati dei problemi. E io ho detto: Perché, scusa, quali problemi? – Ci sono dei problemi, bisogna che vai là. Gli ho detto: No, io vado dalla Polizia – come ha detto anche sul verbale. E lui mi ha detto: No, bisogna che vai là a parlare, lascia stare, non si può andare dalla Polizia.*"
f) dichiarato che conobbe Bocconcino in quanto gli fu presentato dai signori del distributore come socio dello stesso e che non aveva nessun rapporto con lui;
g) ribadito che le persone riconosciute in aula gli erano state presentate come MUTO;
h) affermato, con riferimento al personaggio della foto n.ro 2 (BLASCO) che :"*abbiamo discusso in modo acceso, mi hanno detto: Devi pagare a noi adesso. Ho detto: Io a voi non pago, andiamo al distributore e ci mettiamo d'accordo e voi andate via.*": "*Mi ricordo che abbiamo discusso. L'unico frangente che mi ricordo, che mi è rimasto qua, è che il numero 2*

ad Antonio Silipo ha detto: Comunque il tuo amico ha la testa dura. Lo testa dura nel senso che io non mollavo a questa...".

i) ha confermato di essere stato convocato dai Carabinieri in tre occasioni: 7 - 20 luglio 2012 e 25 ottobre 2012;

l) confermato che il Bocconcino gli fu presentato da Michele e Antonio del distributore Agip come loro socio e che si conobbero proprio per la questione del debito;

m) affermato che Montipo' e Bocconcino si misero d'accordo tra loro e che gli fu riferito che la questione era stata risolta, pur non avendo ricevuto conferma esplicita che la somma fosse giunta a Michele e Antonio; che dopo l'episodio del maggio 2012 si sentì al telefono con Bocconcino il quale gli disse: "*mi ha detto: Dimitri – come dicevo anche prima –, sistema la cosa, sistema la cosa adesso tu, al momento dell'incontro – perché ci siamo sentiti in quel frangente lì – che poi, quando vengo su – perché tu abita giù in Calabria – ci troviamo e si sistema tutto.*";

n) riferito che la maggior parte delle frasi intimidatorie furono pronunciate dalla persona della foto n.ro 1 (SARCONE) e che quello della foto n.ro 2 (BLASCO) voleva anch'egli che il debito fosse pagato, mentre SILIPO tentava di calmarle;

o) affermato che sentì SILIPO Luigi dopo il 25 maggio e che in quella occasione gli disse di non pagare quelle cambiali e di andare a denunciare alla polizia i protagonisti dell'episodio, tranne suo fratello Antonio.

p) dichiarato che mentre erano al bar Fashion chiamò il Bocconcino per dirgli che c'era un problema e gli passò al telefono SILIPO Antonio.

q) dichiarato di non ricordare la telefonata n.ro 4613 del 18 luglio 2012 in cui "*Silipo Luigi dice: "Comunque adesso te... e perché hai fatto le cambiali, testa di cazzo?". Lei, rispondendo, dice: "O fratello mio, perché... per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello". E Silipo Luigi le risponde: "No, tu sei pulito, tu non devi dare niente, hai capito?". E lei dice: "Per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello Tonino l'ho fatto*

q) dichiarato che dopo aver firmato le cambiali, si rivolse al Bocconcino per chiarire la situazione, perché il debito lo considerava estinto. Di non ricordare il contenuto delle conversazioni telefoniche indicategli dall'Avv. Rossi, difensore di TOSTONI;

In sede di riesame del Pubblico Ministero, il teste ha:

a) confermato quanto riportato nel verbale dei Carabinieri, ossia che quando si diressero al distributore con l'auto di SILIPO ebbe la sensazione di essere seguito da un'altra auto la quale si fermò anch'essa al distributore e scesero due persone; uno di queste il teste la conosceva come "*picchiatore calabrese al soldo di altri calabresi*" e di averlo visto anche quando era di fronte al bar Fashion e, quindi, di averlo visto due volte nello stesso giorno;

b) confermato che, ad un certo punto, al distributore rimase da solo con Antonio FRIZZALE e Michele TOSTONI con i quali si lamentò del fatto che lui considerava il debito estinto, mentre per loro non lo era; che TOSTONI era dispiaciuto della situazione (nel verbale dei Carabinieri il teste lo aveva descritto quasi in lacrime); che "*Prima di andare via, in tono provocatorio, mi rivolgevo ad Antonio*"; di questi due, non Silipo, "*dicendogli che, semmai ci fosse stato un ritardo nel pagamento di una cambiale, ci potevamo sentire direttamente, senza coinvolgere nessun altro. Ma la risposta fu: <Io non c'entro niente. Sai chi ti viene poi a cercare>*"

Su domanda del Tribunale il teste ha.

a) ribadito che TOSTONI Michele era dispiaciuto della situazione, ma le cambiali furono prese da entrambi; *"P. – I signori con cui lei ha avuto rapporti... lei sosteneva: Io non vi devo nulla e comunque è un problematiche mi devo vedere con Michele e Antonio. Quando a un certo punto lei disse: Io a voi non do nulla, semmai vado lì, pago le cambiali – loro, tutto sommato, a questa soluzione, visto che vennero con lei al distributore...? DICH. MENOZZI D. – Accettarono la soluzione. P. – Accettarono la soluzione. DICH. MENOZZI D. – Accettarono la soluzione e non li sentii più. Però, logicamente, quello che mi disse Antonio uscendo dal distributore, che gli ho detto: Se c'è un problema e non riesco a pagarti una cambiale, ci sentiamo io e te – e lui mi disse: No, sai da chi devi andare – vuol dire che questi sono andati via... P. – Per me questo è sufficiente. DICH. MENOZZI D. – Erano parcheggiati."*

20.1. Le dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria.

E' possibile ora descrivere le indagini svolte dai carabinieri di Neviano degli Arduini così come compendiate dal Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016.

Dalle indagini era innanzitutto emerso che Menozzi era un piccolo artigiano che stava attraversando una grave crisi economica, avendo contratto debiti per 600.000 euro, tra i quali 10.000 euro per fornitura di carburante per i suoi mezzi, nei confronti di Frizzale e di Tostoni, gestori del distributore Agip di via Emilia all'Angelo, debito che, ha detto il teste, alla data del 25 maggio 2012 era stato effettivamente già saldato.

Il 25 maggio SILIPO Antonio, BLASCO Gaetano e SARCONE si incontrano al bar Fashion di via Kennedy di Reggio Emilia. Mentre mangiano, SILIPO Antonio riceve una telefonata dal fratello Luigi che chiede di parlare con SARCONE e gli comunica di aver detto a Dimitri di venire domattina (prog. 11908 RIT 353/12). *"Sarcone gli dice: No, io domani mattina non ci sono – pensa un attimo e dice: Va bene, comunque va bene uguale, per me parlerà Silipo Antonio."* Poco dopo SILIPO Antonio richiama suo fratello Luigi e gli dice *"Guarda, Luigi, fai venire subito qua al fashion, fai venire subito qua Menozzi Dimitri."*

Poi segue un'altra telefonata, ha spiegato il teste, dalla quale si apprende che Menozzi Dimitri non vuole andare. SILIPO dice: *"Fammi chiamare, a me."* Menozzi Dimitri poi chiamerà SILIPO Antonio sul cellulare dicendogli: *"Guarda, vieni qua, dobbiamo parlare un fatto, si sono messe di mezzo delle persone alle quali non si può più dire di no e dobbiamo risolvere la faccenda del distributore."* Alla richiesta, MENOZZI risponde che non vuole andare al fashion perché a suo dire ha già saldato il suo debito.

Dalle telefonate intercettate (anche sull'utenza di Menozzi, intercettato d'urgenza) si apprende la preoccupazione del Menozzi *"è particolarmente scosso da questo contatto e, tra le varie telefonate, vediamo che si confida, che ha questo sodalizio calabrese alle calcagna che gli vuole far pagare dei debiti che ha già onorato"*, e più avanti... *"si confida con un ex Poliziotto in pensione, dice: Guarda che qua sono stato contattato da personaggi calabresi che mi chiedono questa restituzione di soldi che io non devo dare."*

Menozzi si reca quindi al bar Fashion dove incontra SARCOE, BLASCO e SILIPO Antonio. Dopo le loro insistenze si recano insieme al distributore di TOSTONI ove il Menozzi, nonostante avesse già pagato il suo debito, firma 20 cambiali da 500 € ciascuna, la prima avente scadenza luglio 2012. I Carabinieri procedevano quindi alla escussione di MENOZZI apprendendo *"che Tostoni Michele e Frizzale Antonio all'epoca dei fatti, quindi a quando risaliva il debito, nel 2008, siccome Menozzi Dimitri non riusciva a rientrare, hanno chiamato la figura di Bocconcino Enrico, un altro calabrese che, però, è estraneo al sodalizio, a noi non è mai emerso come soggetto interno al sodalizio, e gli hanno detto: Guarda, tu devi cedere tutto, cedi il debito a lui e cedi il credito per un importo di diciottomila euro a Bocconcino Enrico. Quindi ha indicato il creditore, Menozzi Dimitri ha indicato il creditore dei diciottomila euro."*
I Carabinieri accertarono, comunque, che in quel momento il credito nei confronti di Menozzi era stato estinto.
Dopo la firma delle cambiali, avvenuta il 25 maggio, la prima, avente scadenza luglio 2012, non veniva pagata. I gestori del distributore si rivolgevano subito a SARCONE il quale, a sua volta, demandava la cosa a SILIPO ANTONIO e LUIGI; quest'ultimo, in particolare, si poneva come amico di MENOZZI e lo metteva in guardia della pericolosità criminale di questi soggetti, spesso enfatizzandola.
"P. M. – Una cosa che deve chiarire al Collegio: le richieste che venivano avanzate da Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e, secondo le forme che ha detto, Silipo Luigi erano richieste in cui si rappresentava che il credito era di qualcun altro o che era...?
MAR. AIUT. MELEGARI D. – No, no. Lui ha preso per buono quello che ha detto il distributore, nel senso che gli ha detto... C'è la chiamata, chiama direttamente... L'interessato è Sarcone Nicolino, ci sono dei contatti telefonici tra Sarcone Nicolino e Tostoni, dove gli dice: Oh, Nicolì, questo, la prima cambiale, non l'ha pagata. Gli ha detto: Guarda che adesso, oltre alla beffa, mi aspettano anche le spese per il protesto. E quindi Sarcone Nicolino non fa altro che chiamare Silipo Antonio con Silipo Luigi, perché Silipo Luigi conosce Menozzi, quindi l'approccio, intelligentemente, è stato studiato con uno che conosceva il soggetto."
Quanto al BLASCO, ha spiegato il teste, egli risulta presente in tutti i momenti del 25 maggio 2012, quando parlano al telefono al "fashion", quando arriva Menozzi e quando questi viene caricato in auto e portato al distributore dove firma le cambiali: la sua presenza viene accertata mediante intercettazioni e attraverso la denuncia di Menozzi che riconosce il BASCO mediante fotografie.
Le conversazioni rilevanti indicate dal testimone sono quelle del giorno 25 maggio 2012 registrate sul RIT 353/11, dal progressivo progressivo 11908 delle ore 10:59, in cui SARCONE chiama SILIPO Antonio e gli chiede di parlare con il fratello Luigi.

In sede di controesame dei difensori il teste ha riferito che:
a) tra MENOZZI e SILIPO Luigi vi era un rapporto di lunga amicizia e che al momento della firma delle cambiali quest'ultimo non era presente;

b) la conversazione n. 4613 RIT 1456/2012 in cui SILIPO dice a MENOZZI *"Perché hai firmato le cambiali??"* conferma il ruolo di SILIPO Luigi nella vicenda, ossia quello dell'amico del MENOZZI che porta avanti il primo approccio "soft",
c) vi sono altre conversazioni in cui SILIPO dice al Menozzi di non pagare;
d) vi furono contatti diretti tra i due gestori del distributore, TOSTONI e FRIZZALE. e SARCONE Nicolino, ma non ricorda contatti con SILIPO Luigi;
e) che le telefonate tra SILIPO Luigi e SARCONE sono due, poi altre telefonate con personaggi di rilievo non sono state individuate; SILIPO Luigi aveva contatti principalmente con il fratello, dal quale dipendeva;
f) BOCCONCINO Enrico non è stato sentito a s.i.t e non è stato intercettato;.
g) hanno riscontrato i pagamenti che Montipo' ha effettuato a BOCCONCINO Enrico, ma che non sono state trovate prove che queste somme siano state successivamente girate a FRIZZALE e TOSTONI.
h) BLASCO era presente il 25 maggio al bar "Fashion" essendo ciò emerso da alcune telefonate in cui i personaggi si stavano mettendo d'accordo sul luogo in cui mangiare e in altre nelle quali si sente la voce dell'imputato sullo sfondo; in particolare, nell'intercettazione n. 11934 del 25 maggio 2011 ore 13:28 in cui Gualtieri chiama SILIPO Antonio e si sente la voce di BLASCO; il riconoscimento è stato effettuato direttamente dal teste;
i) Menozzi venne intercettato da maggio fino a settembre; in questo periodo vennero accertati altri contatti riguardanti cambiali non onorate ma nessuno con BLASCO; non vi sono telefonate in cui BLASCO parla della vicenda di MENOZZI;

20.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni, Carlo Montipò e Borciani Alberto

All'udienza del 21 luglio 2016 è stato sentito Carlo Montipò, il quale ha spiegato che nel 2007 era debitore di Menozzi della somma di 15.000 euro. Si era quindi presentato da lui un certo Enrico, indicato dallo stesso Menozzi a reclamare il pagamento. La somma veniva regolarmente pagata, piano piano, con somme di 500 – 700 euro alla volta. In certi casi i pagamenti avvenivano con trasferimenti mediante Western Union alla moglie di Enrico, Malagrino Stella.
Enrico si era presentato da lui a riscuotere i soldi perché Menozzi, avendo ricevuto dei soldi in prestito, non era riuscito a restituirli e, in quel modo, avrebbe sistemato tutto. Almeno così gli era stato spiegato dal Menozzi.

All'udienza del 6.7 2016 è stato sentito Borciani Alberto.
Egli ha dichiarato di aver intrattenuto rapporti di lavoro con Montipo' quando era amministratore di alcune società immobiliari. Prima del 2008 aveva affittato dal Montipò una gru per un cantiere che aveva al Cerreto. Tuttavia, la società che stava eseguendo i lavori entrò in crisi economica e non fu più in grado di pagare il noleggio del mezzo. Solo in un secondo momento seppe che la gru non era di Montipò, che la aveva subaffittata essendo di una altro soggetto.
Si presentarono da lui due persone a reclamare il pagamento per il noleggio della gru, dicendo di essere "*creditori di soldi per il noleggio della gru nei confronti di Montipò*".
Il teste ha proseguito dicendo di conoscere di nome Menozzi Dimitri: "*..Dopo circa quindici giorni da questo primo fatto, dall'aver incontrato i sedicenti proprietari, è venuto presso il*

nostro studio tale Menozzi Dimitri". DICH. BORCIANI A. – Sì. P. M. – "Anche Menozzi è venuto alla ricerca di soldi per il pagamento del noleggio di quella gru". DICH. BORCIANI A. – Sì. Mi sembra che quelli che vennero la prima volta erano un imprenditore edile con il figlio geometra, però non mi ricordo neanche come si chiamassero.". Di sicuro ricorda di non avere pagato perché non aveva disponibilità e che, in ogni caso, avrebbe pagato solo il Montipò e non terze persone.

"*P. M. – Le dico che cosa riferì sul punto. Lei disse: "Ricordo che Menozzi Dimitri fece presente, credo la seconda volta", quindi fa riferimento a due incontri, "che i soldi sarebbero dovuti andare non più a lui, ma ad una terza persona": ricorda questo particolare? DICH. BORCIANI A. – No. Mi dispiace, ma purtroppo sono passati parecchi anni e sono successe tante cose, per cui non ricordo più questa circostanza. P. M. – A dirglielo fu suo padre, poi lei descrisse che suo padre era in una condizione di grave difficoltà allora: è così? DICH. BORCIANI A. – So che andarono anche da mio padre a chiedere quattrini. Però, ripeto, me lo riferì lui.*"

In sede di controesame il teste ha collocato, temporalmente, l'intervento del Menozzi in un momento successivo a quello in cui padre e figlio, presunti proprietari della gru, vennero a chiedere i soldi dell'affitto.

Il difensore ha letto un passo del verbale delle dichiarazioni rese il 18.10. 2012 ai Carabinieri di Parma: "*A proposito di Menozzi, voglio precisare che io non l'ho mai visto né conosciuto, perché in quella circostanza ho parlato con mio padre Luciano, visto che io ero assente. Anche Menozzi Dimitri è venuto alla ricerca di soldi per il pagamento del noleggio di quella gru. Menozzi Dimitri è venuto un'altra volta a distanza di circa dieci giorni dalla prima volta Anche questa seconda volta Menozzi Dimitri non era solo e sempre in quella circostanza ha parlato con mio padre. Io non c'ero*". Il teste non ha ricordato questo passaggio anche perché gli fu riferito dal padre, non sentito in dibattimento, perché affetto da demenza senile.

20.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ha parlato della vicenda oggetto del capo 59. Lo ha fatto all'udienza del 12.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico. Dopo avere riconosciuto **FRIZZALE Antonio** come soggetto che gestiva il benzinaio con Michele TOSTONI ha evidenziato che i due avevano dato l'incarico a SARCONE Nicolino e BLASCO Gaetano di fare il recupero credito nei confronti del Menozzi. SARCONE aveva coinvolto SILIPO Antonio, il quale, a sua volta, aveva dato mandato al fratello Luigi di intervenire sull'amico Dimitri, mentre BLASCO aveva chiesto il sostegno di SERGIO. Tutti erano presenti al bar Fashion (o Evolution) per andare alla stazione di servizio.

VALERIO li incontrò al bar quando erano pronti per andare ad effettuare il recupero. La presenza di SERGIO Eugenio serviva proprio per far capire bene alla persona offesa la presenza e la forza del gruppo. VALERIO non li accompagnò, e non ha saputo dire se il recupero del credito ebbe esito favorevole o, meglio, ha riferito di averlo appreso durante il dibattimento, preferendo non esprimersi sul punto.

SILIPO Luigi gli disse che Menozzi Dimitri era un suo amico e che non avrebbe dovuto coinvolgerlo in quella estorsione ma, quando glielo disse, era oramai troppo tardi.

Questo lo stralcio del verbale.

PRESIDENTE – Va bene, questo si chiama Frizzale Antonio. Di attività illecite di questa persona che cosa su?
IMPUTATO VALERIO – Aveva il benzinaio con Michele.
PRESIDENTE – Michele chi?
IMPUTATO VALERIO – Tostoni credo si chiami.
PRESIDENTE – Michele Tostoni?
IMPUTATO VALERIO – Può essere?
PRESIDENTE – E che facevano?
IMPUTATO VALERIO – Loro, praticamente, so che avevano dato un incarico a Blasco e a Sarcone, chi altri più... con Silipo. Avevano dato l'incarico di fargli un recupero, sempre un Bocconcino. Però il fratello di Giovanni, di quello di cui parlai stamane. E chi più... un altro, Dimitri c'era pure. Sì, Dimitri. Niente, io quel giorno lì li vedi che erano al Fashion e l'Evolution, adesso non mi ricordo io dove mi trovavo quel giorno. Poi loro sono partiti e sono andati lì al... quindi la storia la conosco da una prospettiva diversa: io li ho visti partire, sapevo di questo fatto, ma non andai. C'era da fare questo recupero, attraverso Nicolino Sarcone e Blasco Gaetano. Tant'è che penso che ci andò pure Eugenio, con la macchina, per far vedere la presenza e roba varia.
PRESIDENTE – Sì. Il recupero fu fatto?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, saret un pochettino... L'ho sentito poi lì in aula, tutto quanto è successo, quindi non mi pronuncio.
PRESIDENTE – Se ne ha sentito parlare in aula, no.
IMPUTATO VALERIO – Il recupero era da fare, poi c'era Silipo che me ne ha raccontate tantissime su questo personaggio, su questo Dimitri.
PRESIDENTE – Cosa le ha raccontato? E per Silipo, a chi si riferisce, Silipo Antonio o Luigi?
IMPUTATO VALERIO – A Silipo Luigi.
PRESIDENTE – E cosa le diceva Silipo Luigi?
IMPUTATO VALERIO – Mi diceva che lui non sapeva niente di questo, che c'era questo... che volevano fare il recupero. In sostanza quello che sosteneva lui è che il Dimitri è un suo amico, quindi non avrebbe mai fatto questo, però, alla fine, come gli ha detto Dimitri "alla fine me lo dici"? Glielo doveva dire all'inizio, tant'è che glielo rimproverai pure io, non ha tutti i torti. Questo dopo quanto aveva detto Dimitri dopo sua deposizione. E gli dissi: in effetti non ha torto, perchè tu prima gli dovevi dire che non doveva avere a che fare, non dopo che ormai si è messo in mezzo tutto il sistema. Purtroppo è andata così, signor Presidente, l'estorsione è stata fatta, l'assegno... penso che uno è andato in pagamento e gli altri no
PRESIDENTE – In questa vicenda Tostoni Michele che ruolo ha avuto? Chi era Tostoni Michele?
IMPUTATO VALERIO – Erano i due soci della benzina. Io li conoscevo, tra l'altro, perché io avevo un conto presso di loro, facevo anch'io benzina da loro, quindi per me erano due persone che conoscevo.
PRESIDENTE – E quindi Tostoni Michele che cosa avrebbe fatto, anche lui insieme... era il creditore di Dimitri?
IMPUTATO VALERIO – Lì, signor Presidente, c'è un altro ragionamento. Praticamente il Bocconcino si era venduto un qualche cosa, un qualche attrezzo che era del Dimitri o... mi fu

raccontato, ma siccome non era una cosa mia diretta, che mi interessava, allora... In sostanza loro pretendevano un qualche cosa che non c'era. In verità fu il Bocconcino che si vendette un attrezzo che non era suo, che dovevo coprire quel debito/credito che vantavano gli altri e quindi, da lì, si è innescato il meccanismo dell'estorsione.
PRESIDENTE – Gli autori dell'estorsione quindi chi sono? Gli autori, i mandanti, gli istigatori, è in grado di distinguere queste diverse posizioni? Chi è il mandante, chi è l'istigatore, chi è l'esecutore?
IMPUTATO VALERIO – Allora, i mandanti sono Frizzale e Tostone, Antonio e Michele. Chi ha avuto l'incarico furono Sarcone Nicolino e Blasco Gaetano. Successivamente Nicolino mise in campo Silipo Antonio. Silipo Antonio mise in campo il fratello, Silipo Luigi. Di cui Silipo Luigi conosceva il soggetto e si mise a disposizione del fratello, come lo era. Pertanto, fattivamente, partono dal Fashion o dall'Evolution, adesso non mi ricordo dove eravamo. Tant'è che, come le ho detto, signor Presidente, pure Eugenio va di là a fare presenza. Io non ci andai, perché rimasi lì, al Fashion, mentre loro partirono e andarono lì, alla stazione di servizio. E poi li incontrarono, quello che poi ho sentito in aula, incontrarono Dimitri e fecero gli assegni...
PRESIDENTE – Va bene, quello che ha sentito in aula lo lasciamo perdere. Andiamo avanti, foto successiva.

20.4. le dichiarazioni dei testi a difesa.
Il 13.7. 2017 sono stati sentiti i testi indotti dalla difesa di SILIPO Luigi.
Ioannidis Amelia e Zanoni Valerio non hanno riferito nulla di sia pure minimamente rilevante.
Costa Maria si è limitata a mettere in luce, da un lato, i pessimi rapporti tra i due fratelli SILIPO e, dall'altro, quelli, pacificamente, di amicizia tra SILIPO Luigi e il Menozzi.

20.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Le prove assunte non lasciano alcun dubbio in ordine alla sussistenza del fatto contestato
La prova discende, innanzitutto, dalle dichiarazioni della persona offesa che, pur nella difficoltà di ricostruire gli esatti passaggi della vicenda in ragione del tempo trascorso dai fatti, ha fin da subito descritto, il cuore centrale della estorsione subita. Egli, del resto, di fronte alle plurime contestazioni effettuate in ausilio alla memoria, ha spontaneamente e ripetutamente affermato di confermare tutto quanto riferito ai Carabinieri in corso di indagini in quanto corrispondente a verità.
La vera difficoltà del teste, per vero superata nel descrivere comunque gli accadimenti, è riscontrabile nel parlare di SILIPO Luigi, suo amico di lunga date, evidentemente mosso da quel, pacifico, forte legame personale Tale circostanza non inficia tuttavia la sua deposizione, anzi, la avvalora nella misura in cui egli ha deciso, nonostante il forte legame di amicizia, di disvelare il ruolo dell'amico all'interno della vicenda, sia pure come da lui percepito.
Ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Menozzi sono poi evincibili dalle testimonianze di Montipò Carlo e Borciani Alberto Alberto che, nella sostanza, hanno confermato che il Menozzi aveva "ceduto" il suo credito nei confronti del Montipò a tale Enrico, *id est* Bocconcino Enrico, nell'impossibilità di fare fronte ad un suo debito personale e che Montipò pagò, piano piano, il suo debito nelle mani del Bocconcino o della moglie.

Le intercettazioni captate dagli inquirenti, mai contestate dalle parti e lette ove necessario dal Collegio, rappresentano ulteriore puntuale riscontro al narrato della persona offesa alla quale va, pertanto, attribuita piena affidabilità dichiarativa.
A questo solido e coerente quadro probatorio si aggiungono, poi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, che ha descritto la vicenda estorsiva nei termini in cui egli la aveva conosciuta personalmente, per essere stato presente al bar dal quale partirono per recarsi al distributore, ammettendo di avere appreso l'esito della vicenda solo in dibattimento, così segnando la differenza con i fatti oggetto della sua reale e diretta conoscenza.
Le sue dichiarazioni, entro questo limite, trovano puntuale riscontro sia nelle dichiarazioni della persona offesa che nelle intercettazioni captate, che gli conferiscono il crisma della piena attendibilità anche in relazione alla posizione dei singoli coimputati. Anche le confidenze che SILIPO Luigi gli ha fatto in epoca successiva, dicendogli, in sostanza, che non avrebbe mai fatto del male all'amico e che non voleva coinvolgerlo nella vicenda, trovano puntuale riscontro nelle conversazioni intercettate (valorizzate anche dalla difesa del SILIPO) così contribuendo, anche sotto tale profilo, a rafforzare il giudizio di piena affidabilità dichiarativa del collaboratore rispetto alla vicenda e ai singoli ruoli.
Sulla base di tale prove, dunque, deve ritenersi accertato che TOSTONI Michele e FRIZZALE Antonio hanno conferito un mandato estorsivo a SARCONE Nicolino e BLASCO Gaetano, i quali, per la perpetrazione del reato hanno coinvolto rispettivamente, il fidato SILIPO Antonio - che ha poi chiesto l'intervento del fratello Luigi in ragione del rapporto di amicizia che lo legava al Menozzi - e SERGIO Eugenio, noto per la sua capacità di intimidazione. Costoro hanno realizzato una corale, organizzata azione intimidatoria sulla vittima, originariamente recalcitrante, per costringerla a firmare le cambiali e al pagamento del debito in favore dei due mandanti, nonostante egli avesse già estinto due anni prima, nei confronti di costoro, il suo debito mediante cessione del credito vantato nei confronti di Montipò al Bocconcino.
All'originaria presenza di SARCONE, BLASCO e SILIPO Antonio si è aggiunta, anche presso il distributore al quale giunsero in macchina (seguiti da altra autovettura partita con loro e che se ne andò pochi minuti dopo l'arrivo) SERGIO Eugenio, noto come il "picchiatore calabrese", presente proprio per fare sentire la presenza e la forza del gruppo. Qui Menozzi discusse con BLASCO che gli diceva, con toni accesi, che da quel momento doveva pagare loro e che "*aveva la testa dura*". Menozzi si decideva quindi a firmare le cambiali che consegnava poi a FRIZZALE e TOSTONI, il quale si dimostrava sinceramente dispiaciuto, quasi in lacrime, a differenza del FRIZZALE che dimostrava sicurezza paventando, ancora, l'intervento dei calabresi qualora non avesse pagato le cambiali.
Così fu. Al mancato pagamento della prima cambiale si è assistito ad un nuovo intervento di SILIPO Antonio e a nuovi contatti per il pagamento.
Le dichiarazioni della persona offesa, che si era rivolta anche ad un poliziotto in pensione per confidargli il timore derivato dall'essere intimidito da soggetti calabresi, comprovano il grave stato di soggezione nel quale era caduto e che lo aveva condotto a sottoscrivere le cambiali pur non avendo alcun debito nei confronti dei due mandanti FRIZZALE e TOSTONI.

Il ruolo e la responsabilità di BLASCO, così definiti, trovano il loro presupposto nel riconoscimento della sua identità, comprovata dall'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato in aula senza tentennamenti o esitazioni di sorta da parte del MENOZZI che, di fronte al dubbio insinuato da qualche difensore, che il soggetto presente al bar e al distributore potesse essere uno dei MUTO, gestori del locale, ha ribadito più volte, anche a domanda diretta, che l'autore della condotta, a prescindere da quale fosse il suo nome (a lui solo riferito da altri), era certamente il soggetto raffigurato nella fotografia n. 2, corrispondente, appunto, a BLASCO Gaetano.
La tesi difensiva secondo cui vi sarebbero intercettazioni che dimostrerebbero come il BLASCO non poteva essere sul luogo (e quindi non poteva essere l'autore della estorsione) in quanto impegnato altrove con tale Terrieri, non vale a sconfessare le conclusioni cui si è giunti, non solo perché fondate sulla piena attendibilità della testimonianza del Menozzi, delle parole del collaboratore e del testimone di polizia giudiziaria, ma anche perché, comunque, quelle telefonate non dimostrano un'assoluta incompatibilità temporale o spaziale tra i due eventi.

La responsabilità di SILIPO Luigi è quella di avere convinto, con un approccio "soft" l'amico Dimitri a recarsi al bar su incarico del fratello SILIPO Antonio e a piegarsi alle richieste del gruppo, del quale evidenzia le doti criminali, facendogli capire, nella prima fase della vicenda, che avrebbe potuto subire gravi conseguenze e che non era possibile rivolgersi alla polizia. In altri termini, SILIPO Luigi, internamente combattuto dal conflitto rappresentato dall'alternativa di salvaguardare l'amico o portare rispetto alle dinamiche dell'associazione e al fratello Antonio (con il quale pure non aveva buoni rapporti, come attestato dalle prove a discarico), decide deliberatamente di scegliere la seconda alternativa facendosi portatore delle direttive promananti dal fratello e dal SARCONE, aderendo consapevolmente alle dinamiche associative, alle quali si piega, pure a grave discapito di una amicizia che durava da anni. Ogni successivo pentimento, ogni successivo ravvedimento, rappresentato dalle telefonate evidenziate dalla difesa, è tardivo, rispetto ad una estorsione oramai consumata, ed alla quale egli ha dato un consapevole ed importante contributo.

Nulla questio, poi, sulla responsabilità di TOSTONI, mandante dell'estorsione e che riceve le cambiali firmate insieme a FRIZZALE, anche se di lui preme evidenziare l'immediata e spontanea resipiscenza, tanto da essere quasi in lacrime.

Sussistono le contestate aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone (ben sette: SARCONE, i fratelli SILIPO, BLASCO, SERGIO, FRIZZALE e TOSTONI) riunite, cinque delle quali facenti parte del sodalizio criminale.

Sussiste, altresì, l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.
La gravissima carica intimidatoria della condotta, perpetrata con modalità direttamente espressive (evocate sin da subito dal SILIPO Luigi) della presenza di un gruppo organizzato e pronto ad intervenire anche fisicamente (la presenza del picchiatore dei calabresi ne è la prova) è tipicamente riconducibile alle modalità di azione delle organizzazioni criminali che

fanno della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo il loro caratteristico *modus operandi*.
D'altro lato, la vicenda disvela una modalità di azione tipica del sodalizio, volta, in particolare, attraverso le figure di SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio (cfr., in specie, capi 65,66,70) al recupero dei crediti in sofferenza vantati dagli imprenditori del territorio, garantendo, grazie alle relazioni intessute con quest'ultimi, la penetrazione nell'economia locale, in tal modo dimostrando la sussistenza anche del profilo soggettivo della aggravante in questione.

21. CAPI 62-63-64.

Nell'approcciare l'analisi dei capi 62,63,64 occorre premettere come iniziarono le relative indagini condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Neviano degli Arduini sul finire del 2010.
Sul punto ha riferito il Maggiore Nasponi all'udienza del 29.6.2016, spiegando come la Procura di Parma aveva delegato un'indagine in relazione ad un gruppo di ladri che da Reggio Emilia si spostava sovente, attraversando l'Enza, in provincia di Parma, in particolare nella zona della dei comuni collinari. Questo gruppo criminale era costituito essenzialmente da nomadi di etnia Sinti, esperti nel taglio delle casseforti all'interno delle abitazioni. Occasionalmente, al gruppo di nomadi Sinti si univa un pregiudicato reggiano di origine calabrese, AMATO Alfredo. Su costui si incentrarono le indagini, perché la sua caratura criminale era nota soprattutto dopo la sentenza del procedimento "*EDILPIOVRA*" che nel 2013 già lo indicava, insieme al gruppo degli AMATO, come soggetto che prestava il suo operato al sodalizio 'ndranghetista, con epicentro a Reggio Emilia, per svolgere lavori di manovalanza (cfr. cap. III e CAP XIV). Approfondendo l'attività di intercettazione gli inquirenti notavano che AMATO Alfredo era coinvolto nella attività illecita commessa da altri appartenenti alla malavita reggiana. Da qui nacque il coordinamento delle indagini con altri reparti (Compagnia di Fiorenzuola, prima, e con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, poi) che già stavano indagando su di lui, fino ad ottenere il coordinamento della DDA di Bologna. L'ipotesi investigativa, derivante anche dalla lettura della sentenza dell'operazione *EDILPIOVRA*, era che gli AMATO avessero esteso la loro operatività sul territorio di Parma – dove fino a quel momento operavano in minima parte, essendo noto alle forze dell'ordine il solo AMATO Domenico, detto Mimmo - compiendo estorsioni.

Dalla attività di captazione emergevano dunque le figure di AMATO Alfredo (capo 64), AMATO Francesco (capi 62 e 63), AMATO Domenico (capi 62 e 63), PELLEGRI Francesco (capi 62 e 63),
e FERRARI Aldo Pietro (capo 62), imprenditore di Parma già emerso nel corso del presente processo per i suoi rapporti con TATTINI Roberta e GUALTIERI Antonio, quale potenziale finanziatore dell'acquisizione del compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni (affare relativo al cosiddetto fallimento Rizzi).

21. 1. CAPO 62

Estorsione in danno di Mazzei Giuseppina e Pellegri Francesco

In ordine alle indagine svolte ha riferito il Maresciallo Melegari Danilo, Comandante della stazione dei Carabinieri di Neviano degli Arduini.

All'udienza del 30.6.2016 il teste ha fatto un quadro di sintesi della vicenda, spiegando che dalla attività di intercettazione in corso nei confronti di AMATO Francesco, AMATO Alfredo e AMATO Domenico, era emerso che il primo, tramite il cugino AMATO Domenico, era entrato in contatto con FERRARI Aldo Pietro. Costui aveva promesso loro 10.000 euro per ottenere la restituzione di un'autovettura da parte di Pellegri Francesco (ex socio del FERRARI Aldo Pietro), e per fare in modo che la sua fidanzata, Mazzei Giuseppina, fosse condotta da loro nel suo ufficio. Lo scopo di questa "presenza fisica" della Mazzei era finalizzata, secondo gli inquirenti, a costringerla a dichiarare, di fronte agli altri dipendenti, che la decisione di licenziarsi era stata presa da lei, e che non era stato dunque il FERRARI a licenziarla perché non ricambiato sentimentalmente. Avendo ottenuto solo uno dei due obiettivi, ossia la presenza della Mazzei in ufficio, il FERRRARI aveva consegnato agli AMATO solo la somma di 7.700 euro anziché quella intera pattuita.

Il testimone ha poi elencato, a titolo esemplificativo (essendo ben di più quelle captate in relazione alla vicenda) una serie di telefonate dalle quali sarebbero emerse alcune delle circostanze maggiormente significative della vicenda.

Si tratta di conversazioni intercettate sul RIT 439/11 di AMATO Francesco ai progressivi:

n. 776 del 29 novembre 2011, nel corso della quale AMATO Domenico dice ad AMATO Francesco di avere i contatti di Pellegri e della Mazzei, affermando che la Mazzei "*non vuole venire qua, come la mettiamo ora?*";

n. 897 del 6 dicembre 2011: in questa conversazione AMATO Francesco dice ad AMATO Domenico di aver fatto un giro sotto casa di Pellegri a mezzanotte; AMATO Domenico gli riferisce che Pellegri gli ha detto che è la MAZZEI che deve essere convinta;

n. 913 del 6 dicembre 2011: AMATO Domenico si rivolge ad AMATO Francesco e, riferendosi ad un incontro che ha avuto con il Pellegri, gli dice di aver esagerato con le minacce e gli insulti, tant'è che il Pellegri stava per mettersi a piangere;

n. 938 del 7 dicembre 2011: AMATO Francesco consiglia ad AMATO Domenico quali frasi utilizzare per convincere la Mazzei ad andare in ufficio "*A. Eh, ci parli chiaro .. gli dici: "Ascolta se tu non vieni lì , vedi che le cose peggiorano .. non per te .. ma di più per il tuo ragazzo". D. Va bene. Va buo' .. A. "Sono cavoli vostri dopo .. guarda che tre minuti .. per tre minuti tu stai facendo un sacco di casino .. vieni lì tre minuti che è meglio" .. sennò gli dici: "Quello che la prende nel culo è il tuo ragazzo eh .. che sai quante botte gli danno .. giuro"*;

n. 1037 del 13 dicembre 2011: AMATO Domenico parla con AMATO Francesco di un incontro che avrà la sera stessa con il Pellegri; AMATO Francesco si propone di andare lì con un bastone e mandare all'ospedale il Pellegri ; i due parlano dei soldi che devono avere dal FERRARI;

n. 1084 del 14 dicembre: i due AMATO dicono di andare insieme nell'ufficio di FERRARI per ottenere il pagamento.

n. 1217 del 20 dicembre 2011: la telefonata permette di comprendere il corrispettivo che dovevano ricevere dal FERRARI;

Nel corso dell'indagine, ha proseguito il teste, vennero effettuati anche alcuni servizi di O.C.P. (almeno due) dai quali era emerso che AMATO Francesco si era recato negli uffici di FERRARI per parlare della vicenda del denaro.

21.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa Mazzei Giuseppina e altri documenti rilevanti provenienti dalla difesa

All'udienza del 7.9.2016 è stata sentita, come testimone, la persona offesa, Mazzei Giuseppina, la quale ha riferito di aver lavorato come segretaria di FERRARI Aldo Pietro nel 2009/2010 e nel 2011. Dopo un periodo di malattia aveva deciso di licenziarsi.

Sia pure con qualche difficoltà, la teste ha poi ammesso di aver ricevuto richieste, da parte del FERRARI, di tornare in ufficio, non per lavorare, ma per altri motivi come, ad esempio, ritirare gli stipendi. Successivamente AMATO Domenico e AMATO Francesco le chiesero di recarsi nell'ufficio di FERRARI *"per dire che, praticamente, io non ce l'avevo con lui, che ero andata via dal suo ufficio, ma che non ce l'avevo con lui "*. In realtà i maggiori contatti con i due AMATO non li ebbe lei direttamente, ma il fidanzato Pellegri, al quale dicevano che il FERRARI voleva che lei andasse in ufficio. La testimone, pur non negando di essersi in qualche modo sentita costretta, perché non voleva tornare dal FERRARI, ha invece escluso di essere stata vittima di minacce: *"Io personalmente proprio minacce no. Chiamavano direttamente il mio compagno, che è Francesco Pellegri."*. Anche in sede di controesame ha ribadito di non avere subito minacce descrivendo come sempre pacato il tono utilizzato da AMATO Francesco.

In merito all'autovettura oggetto della contestazione la Mazzei ha riferito che non le furono mai fatti riferimenti alla stessa, nemmeno quando si presentò in ufficio dal FERRARI, ma ha spiegato che, quando ancora lavorava per lui, questi le aveva prestato i denari per acquistarla, con la promessa della restituzione con rate mensili, trattenute dallo stipendio. Successivamente, quando si era messa in malattia, avendo smesso di percepire lo stipendio, non era più riuscita a pagare la rata. La questione venne sistemata l'anno successivo: *"poi, però, è stata sistemata l'anno dopo questa situazione, perché lui mi ha dato lo stipendio con il quale è stata pagata la macchina. L'anno dopo."*

Pur non ricordando con precisione come vennero pagate le rate del mutuo in sofferenza, restava il fatto che il FERRARI non poteva vantare nulla sul mezzo che era intestato a lei e, che rimase, pertanto, nella sua disponibilità.

Personalmente non ricevette richieste relative all'automobile, anche se è possibile che queste siano state indirizzate, invece, al suo fidanzato Pellegri.

La testimone non ha poi saputo riferire in merito al contenuto preciso delle telefonate ricevute dal fidanzato, anche se ha ammesso che costui le fece presente che, in seguito alle conversazioni avute con AMATO, era meglio che lei si recasse in ufficio dal FERRARI.

Di persona, ha proseguito la Mazzei, vide una volta AMATO Domenico e, in altra occasione, anche AMATO Francesco, con il quale ebbe un colloquio all'esito del quale scoppiò a piangere, ma non per le minacce subite (che ha negato), ma perché non voleva tornare in ufficio, visto che era in malattia proprio per le pressioni che aveva subito sul lavoro.

DICH. MAZZEI G. – Sì. Io ho visto una volta Amato Francesco. E anche Domenico, lo vedevo, l'ho visto una volta. Però una volta c'è stato un incontro tra me e Amato Francesco.
P. M. – Le chiedevo l'esito. Se, durante questi incontri, ha avvertito toni o parole che l'hanno turbata e che, così come quanto avvenuto al suo fidanzato, l'hanno indotta ad andare da questo Ferrari.
DICH. MAZZEI G. – Sinceramente, parole brutte e con tono minaccioso no, però mi è stato detto: Noi vorremmo che tu andassi da Ferrari, perché Ferrari ti vuole parlare e ti vuole nel suo ufficio. Però non è che mi hanno detto delle minacce eclatanti, mi hanno detto solo così.
P. M. – Le dico quello che disse ai Carabinieri, poi lei ci dirà che cos'è più corretto.
DICH. MAZZEI G. – Sì.
P. M. – Lei ai Carabinieri disse precisamente: "Sì, ricordo che una volta, durante un incontro che ho avuto con loro" – fa riferimento sempre agli Amato – "visto che mi costringevano nel dover andare, sono scoppiata a piangere".
DICH. MAZZEI G. – Sì.
P. M. – Vuole raccontarcelo meglio? E' forse verbalizzato in modo che vuol correggere?
DICH. MAZZEI G. – Quel periodo era un periodo molto brutto per me, anche per quello ero in malattia ed ero in cura da uno psicologo, comunque sempre per queste pressioni che subivo a lavoro
P. – Chi era lo psicologo?
DICH. MAZZEI G. – Adesso non me lo ricordo, il nome, però era dello spazio giovani. Adesso non ricordo di preciso, comunque c'ho le documentazioni anche di quello.
P. – Va bene. Lei era in malattia e sotto cura da questo psicologo.
DICH. MAZZEI G. – Sì. Affidato sempre dallo spazio giovani. Io avevo vent'anni al tempo Ero già in uno stato molto fragile. Forse sì, è sicuro che mi sia messa a piangere, perché comunque in ufficio io non ci sarei mai voluta andare.

Dopo avere ribadito di non avere ricevuto richieste relative alla restituzione dell'auto, la teste ha confermato di aver avuto un contatto con la moglie di AMATO Domenico, e di essere andata con lei dal FERRARI.
Esaminata dal difensore di parte civile, la teste ha di nuovo precisato i fatti, spiegando di essersi messa in malattia e di essersi poi licenziata perché aveva ricevute molte attenzioni a sfondo sentimentale da parte del FERRARI, il quale non accolse positivamente la notizia del suo fidanzamento con Pellegri. Dopo il suo licenziamento, entrambi subirono iniziative giudiziarie pretestuose, alle quale misero termine con una transazione che chiudeva tutte le vicende, ivi compresa quella relativa all'autovettura. Dopo questa transazione, il FERRARI aveva insistito nel volerla incontrare di nuovo, ma lei non acconsentì. E' a questo punto che intervennero gli AMATO, che la contattarono mediante il fidanzato Pellegri. La ragione per cui il FERRARI voleva che andasse in ufficio era legata al fatto che desiderava che spiegasse a tutti i reali motivi che l'avevano spinta a licenziarsi, perché "giravano delle voci in ufficio" e voleva che dicesse che non era dipeso dai suoi comportamenti.
Ha poi ribadito che per indurla ad andare in ufficio, vennero fatte pressioni al PELLEGRI, ma non ha mai saputo in cosa consistettero di preciso, perché non le venne riferito, anche se lo aveva visto preoccupato. Per questo era andata in ufficio per evitare qualunque tipo di problema.

DICH. MAZZEI G – Sì. Innanzitutto avevo delle pressioni da parte sua, perché si era in qualche modo "invaghito". Non proprio innamorato, però una cosa del genere. Quindi avevo molte pressioni da parte sua. In quel periodo poi avevo lasciato il mio ragazzo, quindi mi stava ancora più addosso e ricevevo costantemente messaggi piuttosto che lettere, nei quali c'era scritto: Amore mio, ti amo – e tutte queste cose un po' così. Poi nel frattempo io mi sono fidanzata con Pellegri Francesco, che lavorava anche lì per lui, e lui non era contento di questa cosa, quindi ci ha tartassato e ce ne ha fatte di tutti i colori, perché appunto non voleva che noi stessimo insieme perché in qualche modo mi voleva lui

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi, in ragione di questo comportamento del Ferrari, poi lei dà le dimissioni.

DICH. MAZZEI G. – Certo, sì. Prima mi metto in malattia e poi mi licenzio.

AVV P.C. CAPPELLUTO – Dopo le dimissioni, Ferrari le manda degli atti giudiziari?

DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì. Sì. Tanti, per ogni pretesto.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – In relazione a questi procedimenti che sono stati avviati da Ferrari, è intervenuta una transazione che ha chiuso complessivamente tutte le vertenze pendenti?

DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì. Sì, sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Nell'ambito di questi procedimenti giudiziari, era prevista anche la questione dell'autovettura?

DICH. MAZZEI G. – Sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Se lo ricorda?

DICH. MAZZEI G. – Sì, sì, sì. Sì, che abbiamo fatto la compensazione con gli stipendi e il pagamento dell'auto.

AVV P.C. CAPPELLUTO – Nonostante questo, Ferrari poi ha cercato di avere contatti successivi con lei, direttamente o facendo richieste anche al Pellegri?

DICH. MAZZEI G. – Sì. Dopo la transazione?

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Sì. La transazione (glielo ricordo) è di novembre 2011.

Non vi è risposta da parte della testimone in quanto

interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Cosa prevede la transazione? Niente stipendi? Gli

stipendi pagano la macchina?>>.

PARTE CIVILE (Avv. Cappelluto)

<<La transazione è complessiva per tutte le cause pendenti tra Pellegri, Mazzei e Ferrari Quindi non riguarda solo la questione dell'autovettura. Comunque poi produrrò le copie>>.

PARTE CIVILE (Avv. Cappelluto)

AVV P.C. CAPPELLUTO – Le riformulo la domanda.

DICH. MAZZEI G. – Sì, grazie.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Anche dopo che è intervenuto un accordo complessivo, che non ha coinvolto solo lei, ma anche Pellegri, oltre che il Ferrari, Ferrari ha cercato di incontrarla?

DICH. MAZZEI G. – Sì. Sì.

AVV P.C. CAPPELLUTO – Credo che non sia riuscito, nonostante i tentativi insistenti fatti sia tramite lettere che personalmente: è così?

DICH. MAZZEI G. – Sì.
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi, quando lei viene contattata dagli Amato tramite Pellegri, ha capito qual era la motivazione per cui Ferrari la voleva incontrare?
DICH. MAZZEI G. – Certo, sì, sì, sì. Praticamente, lui voleva che io andassi nel suo ufficio, e infatti, appena sono arrivata lì, c'erano altre dipendenti e altri collaboratori, e lui voleva che io andassi lì per dire che non ce l'avevo con lui, che non sono andata via per causa sua...
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi causa le molestie e causa le pressioni. Ferrari pretendeva da lei che rendesse pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.
DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì, perché, praticamente...
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Qual era la richiesta di Ferrari? Che lei chiarisse la vera ragione delle...
DICH. MAZZEI G. – Sì. Perché, praticamente, c'erano delle voci, giravano delle voci in ufficio, non si capiva il perché io fossi andata via, perché dicevano: Come mai Giusi...? Comunque era brava, faceva il suo lavoro benissimo, perché è andata via? E voleva che io spegnessi queste voci, dicendo che non ero andata via a causa sua, che non mi aveva fatto niente di che: sono andata via perché volevo andare via.
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi alla fine lei va per chiarire questa situazione.
DICH. MAZZEI G. – Sì.
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Però, prima di andare, visto che lei non aveva intenzione di farlo, per convincerla a presentarsi negli uffici di Ferrari, gli Amato le
avevano fatto sapere che, se lei non si fosse presentata, Pellegri sarebbe in qualche modo stato colpito...?
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Lei seppe dal suo fidanzato quali conseguenze sarebbero occorse alla sua persona in caso di mancata presentazione negli uffici di Ferrari?
DICH. MAZZEI G. – Sì. Praticamente, il mio ragazzo subiva delle pressioni e cercava in tutti i modi di convincermi affinché io andassi lì. Quindi mi ha detto... Non mi diceva proprio le parole specifiche, per proteggermi
anche, perché ero in una situazione comunque molto fragile, però mi diceva: E' meglio che vai lì.
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Pellegri non la voleva preoccupare.
DICH. MAZZEI G. – No.
AVV. P.C. CAPPELLUTO – Ma le disse, seppure in maniera molto vaga, che sarebbe successo qualcosa a lui?

In sede di controesame del difensore di FERRARI Aldo Pietro, sono stati anche approfonditi i rapporti tra la Mazzei e il FERRARI prima delle dimissioni. Sulla base delle domande svolte è emerso che la Mazzei fu più volte invitata a recarsi in ufficio per ritirare le sue competenze. Sono stati ancora una volta messi in luce i fatti relativi all'acquisto dell'automobile (una FIAT Kalos), pagata 6.000 euro dal FERRARI, con l'accordo che avrebbe restituito poco alla volta il prestito secondo le modalità già sopra indicate. E' stato poi approfondito il momento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 15.3.2011. Nel novembre del 2012 venne sottoscritta la transazione nella quale vennero considerati gli emolumenti non ricevuti e quanto non ancora pagato per la macchina, che rimase nella sua titolarità.

All'udienza del 17.10.2016 la difesa di FERRARI Aldo Pietro ha depositato una lettera inviata dall'imputato alla Mazzei del seguente tenore: *"avendo ricevuto informazioni sbagliate, ritiro quanto scritto sulla precedente raccomandata. Spero vivamente che queste incomprensioni non accadano più, quindi considero la precedente raccomandata come nulla. Rinnovando le mie più sentite scuse, porgo distinti saluti"*.

21.1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

La lettura delle intercettazioni indicate dal testimone di polizia giudiziaria e delle altre nel cui contesto le stesse si inseriscono (tutte contenute nel RIT 439/11 di AMATO Francesco) nonché quella delle dichiarazioni della persona offesa - della cui attendibilità il Tribunale non ha motivo di dubitare in regione della linearità del suo racconto, riscontrato dalle conversazioni intercettate - dimostrano le minacce perpetrate dai due AMATO ai danni di Pellegri Francesco e della Mazzei.

Il mandato è ovviamente stato conferito dal FERRARI così come evincibile sia dalle intercettazioni (in particolare la n. 897 del 6.12.2011 in cui i due interlocutori fanno espresso riferimento al nome dell'imputato) che dai servizi di O.C.P. che, nel riscontrare le intercettazioni, danno contezza della presenza dei due AMATO negli uffici del FERRARI senza altra plausibile spiegazione diversa da quella relativa alla vicenda in esame.

La minaccia ha senz'altro avuto l'effetto desiderato: da un lato, infatti, il Pellegri si è impegnato a convincere la fidanzata a recarsi presso gli uffici e, dall'altro, la Mazzei ha aderito, sia pure inizialmente riluttante, a tale richiesta perché spinta direttamente da AMATO Francesco in forza dell'incontro avuto con lui, e perché indotta dal fidanzato che le aveva fatto chiaramente capire, assai preoccupato, che sarebbe stato meglio assecondare la volontà degli imputati.
Sebbene la Mazzei abbia più volte negato di essere stata minacciata da AMATO Francesco, avendo egli, anzi, utilizzato con lei toni pacati, risulta evidente che il clima instauratosi fosse un clima di forte tensione, in quanto frutto di continue pressioni ed intimidazioni che, per quanto, rivolte in massima misura al fidanzato, la avevano indotta a cedere alle richieste dei due calabresi esecutori del mandato del FERRARI. D'altro lato, la Mazzei ha ammesso di essersi sentita in qualche modo costretta ad andare in ufficio, per quanto recalcitrante all'idea, non volendo più tornare nel luogo ove aveva subito, per altre ragioni, le pressioni da parte del FERRARI. Che poi, nella scelta abbia inciso la lettera di scuse scritale dal FERRARI non toglie che la coercizione vi sia stata, non integrando, tale condotta, ipotesi di desistenza volontaria né recesso attivo, in quanto inidonea ad elidere gli effetti, ormai verificatesi, della sua condotta.

Nondimeno, se l'azione minatoria dei due calabresi ha determinato la presentazione di Mazzei Giuseppina nell'ufficio del FERRARI, non si ha prova, invece, di qualsivoglia tipo di pregiudizio patrimoniale patito da lei o dal fidanzato Pellegri.
Ciò è coerente con quello che le prove hanno dimostrato essere il vero obiettivo del mandato conferito agli AMATO da parte del FERRARI: non tanto quello di ottenere la restituzione dell'auto da parte della Mazzei, quanto quella di ottenerne la sua presenza nell'ufficio del

FERRARI affinchè costui potesse convincerla a dire pubblicamente che il suo licenziamento era dovuto a una scelta personale e non anche al contegno da lui tenuto nei suoi confronti, così da mettere a tacere le voci che circolavano sul suo conto a tale proposito. In merito a tale aspetto la Mazzei è stata precisa, chiara e ferma, negando di avere ricevuto alcuna pressione o minaccia finalizzata alla restituzione dell'auto. Del resto, laddove nelle intercettazioni i due AMATO fanno riferimento ad un'auto, lo fanno in via del tutto occasionale, perdendosi l'argomento nell'altro fondamentale obiettivo.
Non a caso, anche dopo l'incontro, l'auto è rimasta nella disponibilità della Mazzei e il suo debito, pacificamente esistente, è stato ripagato con un accordo - siglato nel 2012 con l'intervento degli avvocati delle due parti – in cui era prevista una compensazione tra il debito e gli emolumenti da lavoro ancora dovuti alla Mazzei dal FERRARI.

In definitiva, ritiene il Tribunale che il dibattimento abbia restituito un fatto che, ancorchè integrante l'ipotesi delittuosa di estorsione, integri, in realtà, la più tenue fattispecie di violenza privata, avendo gli imputati costretto la Mazzei, con la loro attività intimidatoria, rivolta anche all'indirizzo del compagno, a recarsi in ufficio dal FERRARI affinchè costui risolvesse una questione personale legata alla sua immagine imprenditoriale.
Così riqualificato il fatto in violenza privata ex art. 610 c.p. , va dunque pronunciata sentenza di condanna per entrambi gli imputati, rispettivamente mandante ed esecutore della condotta delittuosa accertata.

Va invece esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
Ed invero, l'istruttoria ha certamente messo in luce come il FERRARI sia soggetto gravitante attorno ai soggetti appartenenti al sodalizio criminale emiliano: questa vicenda e, ancor prima, il suo coinvolgimento nell'affare relativo all'acquisizione del compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni (cfr. Cap. XIII) ne sono la più ampia e sicura dimostrazione.
Detto ciò, va tuttavia sottolineato che il fatto, pur grave, non pare espressivo di una così forte carica intimidatoria da potersi dire espressivo di una metodologia tipicamente mafiosa. Le parole della Mazzei lo dimostrano, evidenziando che la carica intimidatoria manifestata nelle parole che i due AMATO si sono scambiati telefonicamente, non ha poi trovato effettivo, reale e percepibile riscontro nei fatti.

21.2. CAPO 63

Tentata estorsione in danno di Cagliostro Giovanni

Dopo essere stato vittima, insieme alla fidanzata, delle minacce di AMATO Francesco, PELLEGRI Francesco decideva, secondo l'ipotesi d'accusa, di rivolgersi al primo per recuperare un presunto credito che vantava nei confronti di Cagliostro Giovanni.
Anche su questi fatti ha riferito in dibattimento il Maggiore NASPONI, già Comandante della Compagnia Carabinieri di Parma, all'udienza del 29.6.2016.
Egli ha spiegato che dalla attività di intercettazione era emerso che PELLEGRI Francesco, il 3.5.2012, si era messo in contatto prima con AMATO Domenico (detto Mimmo, cugino di Alfredo e Francesco) e poi con AMATO Francesco, fratello di Alfredo, allo scopo di chiedere il loro intervento per recuperare un credito che vantava nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, cittadino bresciano, per alcuni affari andati male. Nel corso della telefonata il

PELLEGRI spiegava che la figura di AMATO Domenico era certamente necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto soggetto molto corpulento, ma non sufficiente, perché non molto "persuasivo" nel parlare, rendendo così necessaria anche la partecipazione di Francesco (prog. 1349 RIT 352/12; *Amato - Sì, ma... sì, ma non è... non è adatto, se... se viene dietro di me, allora... essendo che è grosso, l'immagine la fa bene, però vedi che a livello di parlare, di sapienza, c'è di che... parlo in un modo che lui...).*
Dopo questa telefonata AMATO Francesco accettava l'incarico e cominciava a tempestare di telefonate il Cagliostro. Il 10.5.2012, AMATO Francesco, presentandosi con tono arrogante invitava il Cagliostro a raggiungerlo a Reggio Emilia, ma egli rispondeva che non poteva incontrarlo perchè impegnato. A quel punto AMATO gli preannunciava che sarebbe andato lui a Brescia per parlargli della vicenda del PELLEGRI. CAGLIOSTRO faceva intendere che non aveva nulla da dare ed invitava l'AMATO a raggiungerlo per evitare di parlare al telefono (prog. 1520 RIT 352/12). Significativo il passaggio in cui AMATO Francesco evocava il suo nome, la sua origine calabrese di Rosarno e la sua notorietà anche sul territorio bresciano, evidentemente negli ambienti criminali, dove, dice, tutti sanno che merita rispetto.

Cagliostro - Nei confronti degli amici io non sbaglio mai.
Francesco - Ti sto dicendo: "Io voglio parlare con te."
Cagliostro - Non ho fatto mancanze.
Francesco - Voglio parlare con te, dopo...
Cagliostro - Non c'è problema..
Francesco - Se c'hai...
Cagliostro - A disposizione, Francesco.
Francesco - Se c'hai... se c'hai ragione, ti prendi la ragione e gli dico a tutti e due: "Non rompete i coglioni, andate a casa e non disturbate i cristiani!"
Cagliostro - O... o frate', la ragione proprio non me la are a me' (Ride).
Francesco - No, ti sto dicendo, se c'hai ragione tu...
Cagliostro - Io ti posso dire... io ti parlo con la verità e con la correttezza, di un amico e di... di una persona, dopodiché...
Francesco - Va bene.
Cagliostro - Di un cristiano.
Francesco - Ascolta, tu ti puoi informare lì, pure... pure lì a Brescia.
Cagliostro - Eh.
Francesco - Io sono il (inc. pronuncia dialettale) di Rosarno, mi chiamano... cioè per il fatto della mano offesa.
Cagliostro - (Inc. pronuncia dialettale).
Francesco - (Inc. pronuncia dialettale).
Cagliostro - Eh...
Francesco - Cioè ti puoi...
Cagliostro - Francesco!
Francesco - Ti puoi informare pure lì a Brescia, dici: "Senti, il Ciccio Amato, quello che tiene la mano offesa, chi è?."
Cagliostro - Nooo...
Francesco - (Inc. sovrapposizione di voci) Se ti dico... se ti dicono...

Cagliostro - Benissimo! (Risotina) Si...
Francesco - Che sono un pagliaccio oppure una persona che...
Cagliostro - France', ascolto...
Francesco - Chi merita rispetto gli do rispetto, chi non merita rispetto ..

AMATO Francesco riferiva a PELLEGRI della conversazione avuta e lo convinceva ad andare con lui ed AMATO Domenico a Brescia dal Cagliostro. Prima della spedizione a Rovato PELLEGRI ed AMATO parlavano di come spartirsi i denari una volta recuperato il credito (prog. 1530 RIT 352/12).
L'incontro avveniva l'11.5.2012, come documentato dal servizio di O.C.P. svolto dai Carabinieri Galasso e Rizzo esibito e descritto in aula.
Nei giorni successivi veniva captata un'intercettazione (prog. 1765 RIT 352/12) tra AMATO Francesco e Cagliostro in cui il primo si lamentava del luogo dell'incontro (la stazione ferroviaria, molto frequentata dalle Forze di polizia) e il secondo spiegava le sue ragioni, dicendo di non avere sbagliato nulla con PELLEGRI e che, dunque, non gli doveva nulla. Nel corso delle telefonate AMATO Francesco, che già aveva chiaramente evocato la sua provenienza ed il suo nome (meritevole di rispetto anche a Brescia) tentava di intimorire Cagliostro facendogli capire, con le maniere buone, che avrebbe dovuto chiudere la vicenda, assecondando le sue richieste per evitare guai peggiori, ma Cagliostro non cedeva.

Cagliostro - Quindi non è... non è per me.
Francesco - Ho capito.
Cagliostro - Hai capito?
Francesco - Quindi ti sto dicendo..
Cagliostro - Dimmi?
Francesco - Cioè se la cosa la vuoi chiudere in un modo educativa, ben... ben venga, se dopo non la vuoi chiudere in un modo educativa, fai come cazzo vuoi! Perché l'intelligenza fa parte della...
Cagliostro - Uhm.
Francesco - Della persona di.. di avere. di avere .
cioè il giusto.
Cagliostro - Uhm.
Francesco - Quando una persona si comporta in un modo stupido, avrà delle cose sbagliate, con questo non è che ti voglio dire, oppure ti voglio fare capire che. è una minaccia, no!
Cagliostro - Francesco...
Francesco - Però se tu... non... non... non esce...
Cagliostro - Un raffreddore...
Francesco - Aspetta.
Cagliostro - Un raffreddore, un raffreddore sbagliato.
Francesco - Eh.
Cagliostro - Un raffreddore sbagliato...
Francesco - Eh.
Cagliostro - Provoca febbre... abbastanza forte.
Francesco - Eh.

Terminata la telefonata con Cagliostro, AMATO Francesco chiamava AMATO Domenico, dicendogli che il tentativo era fallito e che da quel momento era necessario passare all'uso della forza, evocando la necessità di andare a Brescia, aspettare sotto casa il Cagliostro e picchiarlo con i bastoni. Per l'azione necessitavano di un anticipo che avrebbero chiesto al PELLEGRI (prog. 1767 RIT 352/12)

Domenico - E niente, si deve andare... si deve andare là.
Francesco - È pieno a Brescia di reggitani. Però c'è un discorso.
Domenico - Uhm.
Francesco - Cioè devi sapere dove abita e poi ti parcheggi là e come esce, con il bastone, e me lo mandi all'ospedale. Mi'.
Domenico - E sì (inc. audio insufficiente).
Francesco - Te la senti?
Domenico - E non c'è niente da fare.
Francesco - O non te la senti?
Domenico - E no, vabbe', è l'unica.
Francesco - Eh, non è che c'è il discorso che gli parli.
Domenico - No, no, infatti.
Francesco - Eh, se te la senti, io, pure che te lo fermo, io ci . ci vengo, non ho paura.
Domenico - Sì, sì, no, ma è l'unica.
Francesco - Eh.
Domenico - L'unica, tanto la responsabilità ce l'ho io.
Francesco - Eh. Digli al compare di rispondere dei soldi, perché lì ci vogliono dei soldi, andare a mangiare e appostarlo a parlare, perché non vado con i soldi miei io lì.
Domenico - E niente dai, mo' più tardi passo...
Francesco - Eh.
Domenico - Passo dove è lui.
Francesco - E deve...
Domenico - Va bene.
Francesco - ...sponsorizzare lui!
Domenico - Va bene.
Francesco - Altrimenti chiudi in questa maniera, io.., cioè automaticamente se mi metto... cioè . il discorso è di fare casino, ci vengo, però non ci vengo così a spese mie, a spese mie non vengo.
Domenico - Niente, dai, adesso... più tardi vado da lui.
Francesco - Eh.
Domenico - Va bene?

PELLEGRI, ha riferito il teste, si trava indietro, non avendo il denaro richiestogli dagli AMATO. Pertanto costoro, seppur pronti a passare all'uso della forza, non portarono a termine l'estorsione.

21.2.1. Le dichiarazioni della persona offesa Cagliostro Giovanni

All'udienza del 6.7.2016 è stato sentito Cagliostro Giovanni, il quale ha dichiarato di avere conosciuto il PELLEGRI per motivi professionali, avendogli proposto un lavoro per un polo sportivo nel bresciano. A tale scopo il PELLEGRI gli aveva consegnato circa 4.000 euro, i quali però, andarono perduti perché l'investimento non ebbe successo.

Successivamente veniva contattato dal PELLEGRI che gli chiedeva la restituzione del denaro. In un'occasione si incontrarono alla stazione di Brescia. A questo incontro erano presenti anche AMATO Francesco e un'altra persona di cui non è stato in grado di ricordare il nome. Il Cagliostro ha negato di avere subito minacce da parte dell'AMATO che, a suo dire, faceva da mediatore cercando di calmare e fare ragionare il PELLEGRI che, invece, lo aveva insultato e minacciato anche via sms ed e-mail.

21.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove indicate non lasciano alcun dubbio in ordine alla sussistenza della tentata estorsione commessa ai danni di Cagliostro.

Il PELLEGRI, passato da vittima ad estorsore, dopo aver incaricato AMATO Domenico di recuperare il suo preteso credito, insoddisfatto del suo operato, ha deciso di conferire il mandato estorsivo ad AMATO Francesco, ben sapendo, ovviamente chi fosse e che appartenesse ad ambienti malavitosi di stampo 'ndranghetista, per essersi stato vittima poco tempo prima.

AMATO Francesco, per onorare il nome della sua famiglia e per guadagnare qualche denaro dal recupero credito, ha accettato l'incarico e ha contattato più volte telefonicamente il Cagliostro, dal quale si è recato alla presenza di AMATO Domenico e del PELLEGRI, tenendo, in più di un'occasione, una condotta minacciosa, per quanto negata dal Cagliostro.

Nel corso delle conversazioni AMATO Francesco ha fatto mostra, con toni risoluti, sia pure apparentemente pacati, della sua origine calabrese, di Rosarno, evocando emblematicamente in modo chiaro la sua appartenenza ad organizzazioni criminali tanto da meritarsi, a suo dire, il rispetto anche sul territorio bresciano. In questo senso intende fa capire al Cagliostro la sua caratura criminale e che non sta per niente scherzando, che non è un *"pagliaccio.."*.

Non solo.

Nell'altra telefonata sopra indicata, AMATO Francesco, pur dicendo (in modo oltremodo eloquente) che non stava facendo nessuna minaccia, ha invitato il Cagliostro a tenere un comportamento "assennato" per evitare guai maggiori, facendogli chiaramente capire che se non avesse pagato ne avrebbe pagato le conseguenze.

Orbene, già questi comportamenti integrano, secondo i parametri di valutazione indicati in premessa, atti idonei, univocamente indirizzati a coartare la volontà del Cagliostro e, quindi, integranti un tentativo di estorsione finalizzato ad ottenere la restituzione, non dovuta, di somme di cui il PELLEGRI reclamava, senza diritto, la restituzione con pari danno del Cagliostro.

Ed invero, l'evocazione della origine calabrese da parte dell'autore della minaccia, della sua notorietà criminale anche su territori estranei alla sua terra di origine, nonché l'esternazione di una minaccia nemmeno così velata, sono tutti atti che, nel loro insieme si lasciano apprezzare, in una prospettica prognostica, per la loro potenziale capacità prevaricatrice, in relazione alla modalità in cui è stata tenuta la condotta, alla posizione dell'autore (soggetto appartenente al sodalizio criminale), e al suo interlocutore, che si è dimostrato ben in grado di comprendere il significato della minaccia manifestata con linguaggio per lui oltremodo chiaro, avendo egli perfettamente seguito ed a volte anticipato l'AMATO in tutti i dialoghi.
Il reato, del resto, non si è consumato non tanto perché il Cagliostro – soggetto certamente non nuovo a rapporti con personaggi del calibro di AMATO Francesco, così come dimostrato dal tenore delle telefonate - abbia manifestato una capacità di resistenza alla condotta prevaricatrice, ma perché il PELLEGRI non ha anticipato ai due AMATO le spese necessarie per la spedizione a Brescia, con la quale sarebbero passati all'uso della violenza fisica, aspettando il Cagliostro sotto casa per picchiarlo, addirittura, con bastoni.
Va dunque affermata la penale responsabilità di AMATO Francesco per il reato di cui al capo di imputazione in esame.

Il giudizio concerne unicamente il reato di tentata estorsione, non essendovi alcun elemento a sostegno dell'ipotesi di usura, pure contestata nell'imputazione.
La condanna contenuta nel dispositivo concerne, dunque, unicamente il reato di tentata estorsione

Sussiste l'aggravante dell'essere il fatto stato commesso da più persone riunite, essendo principio oramai invalso in giurisprudenza quello per cui la aggravante *de qua* sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purchè le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (cfr. Cass. 32412/2010).

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., avendo l'AMATO utilizzato una metodologia tipicamente mafiosa, così come manifestata dalla forte carica intimidatoria derivante dalla evocazione di una fama criminale derivante dalla appartenenza ad associazione mafiosa e dalla prospettazione di un male del tutto sproporzionato rispetto alla "pretesa" fatta valere.

Ritiene infine il Tribunale di dovere trasmettere gli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Cagliostro Giovanni per il reato di cui all'art. 372 c.p., avendo egli negato di avere subito minacce ad opera di AMATO Francesco, avendone anzi sminuito il ruolo e mero mediatore, nonostante il diverso chiaro tenore delle intercettazioni.

21.3. CAPO 64

Estorsione in danno di Pierucci Giovanni

All'udienza del 29.6.2016 il Maresciallo Melegari ha riferito anche in ordine al presente capo di imputazione, fornendo una descrizione generale degli accadimenti come emersi, nella prospettiva d'accusa, dalle indagini svolte.

Dall'attività di intercettazione in corso era emerso che AMATO Alfredo e AMATO Francesco chiedevano soldi a piccoli artigiani edili, somme a loro non spettanti.

All'origine della vicenda oggetto della imputazione, ha spiegato il teste, vi era un'intercettazione del 14.12.2012, durante la quale AMATO Alfredo chiedeva a Pierucci dove avesse portato gli escavatori; quest'ultimo gli rispondeva che se gli doveva 1000 euro glieli avrebbe portati. Emergeva, insomma, una pretesa di denaro la cui fonte era (e resterà) ignota. A quel punto, con tono intimidatorio, AMATO Alfredo gli diceva di avere già venduto i mezzi, ragione per la quale gli doveva dare 5.000 euro. Vicino ad Amato Alfredo, in quel momento, vi era un altro soggetto calabrese - lo si capisce dall'accento ha riferito il teste - che, con chiare minacce, faceva capire al Pierucci che doveva risolvere la situazione, senza prenderli in giro, perché il Pierucci, all'inizio, non voleva assecondare le loro richieste. La sua resistenza, però, durò poco. Una volta compreso che non poteva ottenere i soldi né gli escavatori, AMATO ottenne la moto del Pierucci, una Honda CBR 1000. Tuttavia, quando all'ACI scoprì che la moto era soggetta a fermo e che, dunque, non poteva essere effettuato il passaggio di proprietà, AMATO Alfredo prese anche un'automobile Audi A4 Cabrio. In occasione di un ordine di carcerazione del 23 marzo per un furto in ospedale furono trovate le chiavi dell'auto in casa di AMATO e il mezzo nel suo garage.

Sul punto ha testimoniato il Maresciallo Nigro all'udienza del 6.7.2016.

In questa vicenda, PIERUCCI Giovanni era particolarmente intimidito, tanto che, ha precisato il Maresciallo Melegari, non si presentò mai in caserma seppur ufficialmente convocato. Solo il fratello, più coraggioso, lo convinse a presentare denuncia presso la Stazione Carabinieri di Santa Croce.

Vennero poi svolti diversi servizi di O.C.P. Tra questi il Maresciallo Melegari ha illustrato il servizio OCP ritraente il tentativo di passaggio di proprietà: il servizio venne effettuato dai militari in data 26.1.2012, durante il quale AMATO e Pierucci vennero visti recarsi presso Eros Motor per il cambio di proprietà. Le intercettazioni fecero capire che non fu possibile effettuare il passaggio perché il mezzo era sottoposto a fermo per una sanzione amministrativa, *ma la moto non venne comunque restituita.* (cfr. ocp prodotto all'udienza del 20.7.2016)

In merito all'automobile, il teste ha dichiarato che fu PIERUCCI a cederla ad AMATO, anche se formalmente rimase intestata al primo. Venne successivamente venduta, in nero, all'estero, dove venne reimmatricolata. Vi sono diversi servizi di OCP, ha specificato il teste, che ritraggono l'imputato con il mezzo, tra cui quello del 19.3.2012 in cui viene visto AMATO giungere al bar Rondò a bordo dell'auto (cfr. O.C.P. prodotti all'udienza del 20.7.2016).

Il 21 luglio 2016 è stato sentito il Maresciallo Milano, l'ufficiale dei Carabinieri presso il quale venne sporta la querela dal Pierucci. Egli chiamato a testimoniare sulle indagini riguardanti l'automobile sopra indicata, ha dichiarato che: *"Qualche giorno prima, qualche settimana prima del 29 novembre 2012 ho ricevuto presso il mio ufficio (all'epoca ero in*

servizio presso la Stazione di Reggio Emilia Santa Croce) Pierucci Cesare (...)si è presentato presso il mio ufficio, manifestando preoccupazioni sulle frequentazioni del fratello ed essendo anche molto preoccupato per la cessione di una macchina che il fratello avrebbe fatto a una persona da lui definita poco raccomandabile ed indicata in Amato Francesco. Pierucci Cesare era preoccupato per il fatto che, poiché l'auto era intestata ad una società, la REAL ESTATE, di cui lui aveva anche alcune quote, pur essendo Giovanni legale rappresentante, quest'auto, circolando senza il suo consenso, potesse provocare danni, e quindi le ripercussioni economiche potessero ricadere sulla società in cui lui aveva quote."

A quel punto, ritenendo, che anche a prescindere dalla volontà dell Pierucci di formalizzare querela, il dato fosse di interesse investigativo, essendo, da una parte, i fratelli Pierucci degli imprenditori edili e, dall'altro, l'AMATO noto per il suo pregresso giudiziario, il teste decise comunque di convocare coattivamente a *"prescindere dalla sua volontà, in ufficio, inviando una pattuglia a casa. Pierucci Giovanni, a quel punto, il 29 novembre 2012, si presentò in ufficio e presentò una denuncia querela nei confronti di Amato Alfredo, dove riferì di aver dato l'auto ad Amato nel mese di maggio/giugno 2012 affinché quest'ultimo effettuasse delle riparazioni sull'auto. E, nonostante le successive richieste di restituzione del bene, Amato Alfredo non gli avrebbe più restituito quel bene."*

Il teste ha poi affermato che dagli accertamenti effettuati, emersero molte incongruenze:
AMATO era detenuto dal 26.4.2012, per cui la cessione non poteva essere avvenuta nel maggio/giugno di quell'anno;
da un controllo sul territorio era emerso che AMATO aveva la disponibilità dell'auto da marzo 2012, poiché controllato a bordo della stessa;
AMATO era riuscito a farsi intestare l'assicurazione R.C. Auto tramite una procura a vendere che Pierucci aveva firmato a favore della fidanzata Forlani Francesca, ed era datata 2.5.2012 *"quindi in tempi in contraddizione rispetto a quanto dichiarato da Pierucci. P. – In contraddizione? MAR. O. MILANO G. – Sì, perché Pierucci aveva detto che aveva dato questa macchina nel mese di maggio/giugno 2012 e aveva data per la riparazione. Invece l'assicurazione era stata datata prima."*
Dalle indagini svolte era poi emerso che:
a) *"la procura a vendere si era trattato di un escamotage per evitare un doppio passaggio di proprietà. Sostanzialmente, il fine di Amato Amedeo non era quello di prendere l'auto per sé, ma di prendere l'auto per una successiva rivendita, e quindi lucrarci sulla vendita. Al fine di evitare di spendere soldi per intestare l'auto a sé e poi intestare l'auto al nuovo acquirente, aveva fatto una procura a vendere alla fidanzata e poi successivamente vendere l'auto a terzi."*
b) L'auto risultò venduta, totalmente in nero, a tale Baris Cesare, il quale la vendette, a sua volta, all'estero a un cittadino straniero.
L'ultimo proprietario dell'auto in Italia era tuttavia rimasto Pierucci, il quale decise di rimettere la querela nei confronti di AMATO dopo aver saputo che l'auto era stata ritrovata all'estero.
Dagli accertamenti svolti era poi emerso che AMATO non aveva mai svolto nessuna attività lavorativa legata all'attività di riparazione.

21.3.1. Le dichiarazioni della persona offesa Pierucci Giovanni.

Giovanni Luigi PIERUCCI, è stato sentito all'udienza del 23.9.2016

Egli ha innanzitutto cercato di spiegare le ragioni per cui non si era presentato in aula a testimoniare prima di essere accompagnato coattivamente, accampando di essere stato senza auto o di trovarsi al mare con la fidanzata.

Dopodichè, con dichiarazioni estremamente difficoltose, ha riferito di avere conosciuto AMATO Alfredo e di aver sporto querela nei suoi confronti, perché gli aveva consegnato l'auto ma, dopo aver ottenuto un piccolo acconto, non aveva ricevuto più notizie, così, spinto dal fratello, si era recato dai Carabinieri per sporgere querela. Ha spiegato che l'idea di vendere l'auto era nata "*Perché volevo vendere due macchinari industriali da cantiere, rovinati, con il motore che non funzionava, eccetera. Poi dopo, io non sapendo, mio fratello li aveva già promessi ad altre persone, e quindi io... Lui mi aveva dato un acconto per questa cosa, e quindi io, per riparare questa cosa, dico: Tanto voglio vendere la macchina, ti vendo la macchina. Ecco, è nata così la conoscenza, perché volevano comprare questo escavatorino e questo bobcat, perché io ho un magazzino che è proprio lì dietro al bar di Cavazzoli*".

Dopo qualche mese da quando AMATO Alfredo era sparito, fu contattato dal fratello che gli chiese di firmare una procura a vendere perché c'era un cliente interessato "*P. M. – Quindi, mi scusi, lei sta dicendo che dà una macchina ad una persona; questa persona non gliela paga; poi, poiché questa persona... DICH. PIERUCCI G. L. – No, non "non me la paga". Un acconto mi ha dato, ho detto io. Un acconto mi ha dato. Questo l'ho detto. Interviene il fratello e mi dice: Guarda, se mi fai questa procura a vendere, c'ho un cliente che la vuole. Va bene, dico, l'importante è che io riesco a recuperare questi . Erano, mi sembra, duemila euro in totale circa, perché c'aveva tanti chilometri, la macchina. C'aveva molti chilometri, era vecchia. Era una bella macchina, ma era vecchia, l'avevo sfruttata al massimo. E quindi è intervenuto il fratello, mi ha dato un altro piccolo acconto e gli ho fatto questa procura, con l'accordo verbale, con la fiducia, perché era qualche mese che li conoscevo, poi anche tramite un mio idraulico che lavorava con me, andavo spesso lì al bar, eccetera, mi sono fidato. E poi dopo purtroppo ho fatto la denuncia perché, il resto dei soldi, non li ho più avuti. Costretto anche un po' da mio fratello, perché poi la macchina era della nostra società, era insieme, sia mia che sua*".

In origine, conobbe AMATO perché gli voleva vendere due piccoli escavatori con il motore rovinato, il cui valore si aggirava intorno ai 2000 euro, per i quali ricevette un acconto di 1000 euro. Al momento di caricarli sul camion scoprirono che il fratello li aveva già promessi ad un'azienda della bassa reggiana; qualche mese dopo propose ad AMATO di acquistare l'auto. (cfr. verbale 14.9.2016 pp 157 - 159).

Nell'evidenziare la totale difformità della testimonianza rispetto alla querela sporta, il Pubblico Ministero ha proceduto ad alcune contestazioni leggendo alcuni passaggi della querela al Pierucci, il quale, nel ribadire la verità riferita in aula ha aggiunto che: "*C'è una parte di verità. Io neanche l'ho letta mai, perché poi non ero da solo quando ho fatto la denuncia, c'era anche mio fratello che... P. – Però l'ha firmata lei. DICH. PIERUCCI G. L. – Sì, certo. Però io, queste cose, non mi ricordo che le ho dette, veramente. Che la revisione mi ha aiutato lui, sì, sicuramente. Quello sì, lo ricordo benissimo. P. – Lei ha detto che gliel'aveva data per la revisione, Amato se l'è presa e se l'è tenuta. DICH. PIERUCCI G. L. No, no. P. – E malgrado lei gliel'abbia chiesta cento volte, non gliel'ha restituita più. DICH.*

PIERUCCI G. L. – No, no. Per me... P. – Non è così? DICH. PIERUCCI G. L. – No. P. – Allora lei ha denunciato un innocente, ha querelato un innocente, perché ha detto così, perché così c'è scritto lì. DICH. PIERUCCI G. L. – Innocente... P. – Per questo c'è questo processo nei confronti di Amato. DICH. PIERUCCI G. L. – Io, i soldi, li avevo presi. Io, la denuncia, l'ho fatto perché non avevo ricevuto i soldi. Erano spariti tutti quanti e non potevo... P. – Se uno non prende i soldi, non fa una denuncia: va dall'Avvocato e cerca di recuperare i soldi. DICH. PIERUCCI G. L. – Spinto da mio fratello: Andiamo dai Carabinieri. Che le devo dire? Io, però, quelle cose lì, non mi ricordo di averle dette. Questa è la verità. P. – Delle due l'una. Io gliel'ho detto qual è l'alternativa. DICH. PIERUCCI G. L. – Io non so che dirle. P. – Quelle cose, lei le ha dette, perché sono scritte, è firmato. DICH. PIERUCCI G. L. – L'ho firmato, ma io non. P. – Lei è presente. I Carabinieri danno atto che lei è lì, è presente, dice quelle cose e le firma. Quindi è inutile che dice: Io sognavo, ero in trance. DICH. PIERUCCI G. L. – No, no, assolutamente non sognavo. Però quelle cose lì... Qualcosa c'è di verità, ma non tutto. Io mi sono un pochino preoccupato perché... ".

Il teste, incalzato, ha affermato di non avere mai detto "*quelle cose*" (*id est* il contenuto della querela) e che forse era andato in confusione, o forse, vi erano andati i Carabinieri o, forse, aveva raccontato bugie al fratello. La verità, ha affermato, è quella riferita in udienza. Immediatamente dopo, il teste ha tuttavia dichiarato che AMATO era andato a fare la revisione dell'auto per lui e che, successivamente, gli era nata l'idea di acquistarla. Non sa cosa accadde quando l'auto venne poi ritrovata in Francia; sa solo che il fratello gli aveva detto che non conveniva riportarla in Italia.

Infine, il Pubblico Ministero ha letto al testimone un passo del verbale dei carabinieri di Todi che lo risentirono 1.4. 2013 e nel quale si può leggere che il giorno della firma della procura alla Forlani, ricevette 500 euro da AMATO; il teste ha risposto con una serie di "non ricordo" e di "non è vero".

In sede di controesame il teste ha continuato nella sua deposizione, aumentando, ove possibile la difficoltà delle sue dichiarazioni.

Interrogato dall'Avvocato Beretti, difensore di AMATO Alfredo, Pierucci ha riferito sulla vicenda degli escavatori, affermando di aver ricevuto 1000 euro di caparra e che il giorno in cui si recarono nel cortile per ritirarli non c'erano più, perché il fratello li aveva venduti ad un'altra persona. Da questo fatto nacque la vendita dell'auto. Ha poi con fatica dichiarato di aver ricevuto altri 400 euro al mattino della firma della procura a vendere, e che la macchina venne consegnata ad AMATO Alfredo senza che il fratello Cesare lo sapesse. Ha quindi affermato di aver sporto denuncia per tutelarsi, spinto anche dal fratello, e che l'auto era stata venduta ma non aveva ricevuto il pagamento. Ha quindi accennato ai problemi di tossicodipendenza e di alcolismo che aveva in quel periodo.

Sulla vicenda della moto il Pierucci ha spiegato che questa era in conto vendita presso un concessionario a Codemondo e che lui andò insieme ad AMATO Alfredo in un'agenzia per sbrigare le pratiche di vendita. La cosa non fu possibile perché sulla moto c'era un fermo amministrativo. Alla fine "*l'ha presa lui*" "*AVV. DIF. BERETTI – "L'ha presi lui" significa: gliel'ha presa contro la sua volontà o vi siete accordato in qualche modo? DICH. PIERUCCI G. L. – No, gliel'ho data io. AVV. DIF. BERETTI – Per fare cosa? DICH. PIERUCCI G. L. – Ha detto che avrebbe messo a posto il fermo amministrativo, ci pensava lui, perché c'era...*

adesso non mi ricordo che cifra di fermo amministrativo sopra. E poi avremmo fatto il passaggio. E da lì è. . e poi è morta lì la cosa ".

Ha aggiunto che fu lui a portare la moto ad AMATO il quale, tempo dopo, gli diede ? 800 euro "*la differenza tra il fermo amministrativo e il valore della moto*" anche se la moto valeva molto di più, tra i 4000 e i 5.000 euro.

La moto rimase ad AMATO, forse la Forlani gli diede 100- 200 euro .

Il teste ha infine dichiarato di non essere stato costretto da AMATO Alfredo a firmare la procura "*perché in quest'occasione mi era stato dato anche l'altro acconto, e quindi io l'ho fatta, la procura, fidandomi di prendere gli altri soldi, che, secondo me, ancora non ho preso ad oggi, né il resto dei soldi della moto né della macchina, perché qualcosa mancava. Pareccchio mancava. Solo la moto valeva cinque o seimila euro all'epoca. Era nuova, c'aveva due anni. Io forse spinto anche da questo, da questa mancanza di soldi...*".

Vi era, in altri termini, un accordo tra lui ed AMATO per la vendita della moto da cui avrebbe preso qualche soldo, ma il fermo amministrativo aveva bloccato la vendita.

21.3.2. Le dichiarazioni di Pierucci Cesare

Maggiormente comprensibile, ma pur sempre difficoltosa, la testimonianza resa il 14.9.2016, dal fratello di Pierucci Giovanni, Pierucci Cesare.

Egli ha spiegato:

A) di non conoscere AMATO Alfredo, ma di avere sentito il suo nome dopo la vicenda dell'auto;

B) di avere visto, trovandosi a Reggio Emilia, la auto Audi A4 Cabrio, intestata alla loro società, circolare in strada guidata da una persona sconosciuta, che gli aveva detto di avere regolarmente acquistato l'auto;

C) che il fratello negava di avere venduto la macchina, il cui valore si aggirava intorno ai 10-12.000 euro.

D) che il valore della moto, una Honda CBR 1000 ammontava a circa 5-6.000 euro;

E) che invece non gli vennero a mancare due escavatori;

F) di avere spinto quindi il fratello a sporgere querela dopo avere visto la macchina intestata alla loro società circolare condotta da un estraneo, avendogli il fratello negato di averla venduta;

G) che il fratello gli aveva spiegato che aveva lasciato la macchina ad AMATO Alfredo "perché doveva fare qualcosa " , "per sistemarla" e che poi lui, "non so per quale ragione, e che se l'erano tenuta.... DICH. PIERUCCI C. – Io non lo so a chi l'aveva lasciata. Non so se al ragazzo che io ho visto quel giorno. L'ho visto a Cavazzoli, perché la nostra società ha un terreno lì a Cavazzoli"

H) che il fratello gli aveva detto che aveva lasciato la moto in conto vendita presso un negoziante di Cavriago, scoprendo, solo successivamente, che anche la moto "non c'era più".

G) che era probabile che il fratello avesse paura;

I) che la macchina venne poi ritrovata in Francia;

L) di non sapere le ragioni per cui il fratello abbia rimesso la querela;

Il teste, infine, dopo avere sentito, sotto forma di contestazione, la lettura della querela sporta alla sua presenza dal fratello, ha dichiarato che "*...Sicuramente dietro c'è qualcos'altro, non penso che questa sia la verità. Però, se lei mi chiede qual è la verità, io purtroppo non la so,*

perché mio fratello non me l'ha mai detta. Non sono stai stato capace di.." ed ha ribadito (anche in sede di controesame) che probabilmente il fratello aveva avuto timore o paura.
Tuttavia non gliene parlò mai esplicitamente, tanto che fu molto difficoltoso convincerlo a sporgere querela.

21.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Il complessivo quadro probatorio descritto consente di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di AMATO Alfredo per il reato di cui al capo di imputazione.
Le conversazioni telefoniche (captate sul RIT 433/2011), i servizi di OCP, le testimonianze rese dal Maresciallo Melegari, dal Maresciallo Nigro e dal Maresciallo Milano, dimostrano inequivocabilmente come AMATO Alfredo, nel corso del tempo, si sia progressivamente appropriato di una moto HONDA CBR 1000 e di un'Audi A4 Cabrio, appartenenti a PIERUCCI Giovanni o, comunque, alla sua società (e del fratello Cesare). Questa progressiva "spoliazione" di beni emerge anche dalle difficoltosissime dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dal fratello che, comunque, ruotano pacificamente intorno a quella circostanza fattuale.
Le ragioni di questa appropriazione, mai chiaramente spiegate da Pierucci Giovanni in dibattimento, che si è nascosto dietro una testimonianza del tutto lacunosa, farraginosa, a tratti incomprensibile e contraddittoria, sono nella loro essenza evincibili dalle telefonate intercettate captate sul RIT 433/2011 (di AMATO Alfredo) a partire dal 14.12.2011 (prog. 1177)
Fin da questa prima telefonata intercorsa tra AMATO Alfredo e Pierucci Giovanni appare chiara
l'intenzione da parte di AMATO di volersi appropriare di due escavatori dell'imprenditore a fronte di un credito di 1000 euro. Le pretese e le minacce espresse da AMATO nel corso della telefonata, ala presenza di altro soggetto di origine calabrese non appartengono di certo ad una normale trattativa di compravendita.
Anche le successive telefonate sono dello stesso tenore. Di fronte al contegno del PIERUCCI, che temporeggia, i toni dell'AMATO, spazientito e che teme di essere preso in giro, si fanno anche espliciti, e anche laddove non lo sono, hanno la chiara capacità di intimidazione del Pierucci.
Significativa, oltre a quella prima telefonata, il messaggio inviato da AMATO a Pierucci in cui gli scrive *"SMS: iamare di cui hai i miei soldi. Ti giuro che ti rompo il culo"*.
Esplicito, poi, il passaggio della telefonata del 14.1.2012, registrata al prog. 2046 RIT 433/2011 in cui AMATO Alfredo, in risposta al Pierucci, che diceva di non aveva paura di lui e delle sue minacce – evidentemente fingendo – gli chiede quando deve andare da lui per ammazzarlo:
Giovanni - Oh, se stai a bestemmiare, io non è che... poi mi metti paura con le parole. Ti ho detto: Vengo lì." Non ce l'ho fatta l'altro giorno, te l'ho anche detto Sennò pare che dico le cazzate, io non mi sembra poi. Io, quattro, quattro e un quarto sto lì. Finisco le cose mie, verso le quattro, quattro e un quarto sto al bar: Che mi aspetti? (Inc. audio insuf.) in ufficio, io non ci sto adesso in ufficio. Non so se c'è nessuno neanche, ci sarà l'impiegata forse Insomma, verso le quattro, quattro e un quarto vengo al bar io. Alfredo - E va be'...

Giovanni - O lì al bar o lì...
Alfredo - (Inc. voci sovrapposte) quando arrivi tu.
Giovanni - (Inc. audio disturbato) non ci sto adesso in ufficio io.
Alfredo - E male che va, aspetto là all'ufficio, quando (Inc. audio disturbato) vado via.
Giovanni - Mi aspetti verso le quattro o vengo a Cavazzoli io, verso le quattro, quattro e un quarto, se mi aspetti.
Alfredo - Ti giuro sul bene di mia madre che se non vieni alle quattro già mi girano i coglioni, eh.
Giovanni - Guarda che alle quattro o massimo quattro e un quarto, io sto lì a Cavazzoli.
Alfredo - Va bene, ciao.
Giovanni - Non ti preoccupare che a me non è che... non è che mi fai paura o niente, perché io... si fa altri tranquilli per parlare, non è che mi devi far paura a me
Alfredo - E va be', va be'..
Giovanni - Ma non mi devi far paura a me, non mi devi far paura! Non mi fai paura! Non mi devi far paura! Se vengo... io vengo per parlare, l'altro giorno non ce la facevo. Giuro, veramente! Pensi che scherzo?
Alfredo - Ah, non ti faccio paura... non ti faccio paura?
Giovanni - No, dicevo solo, vengo lì per parlare. Per quale motivo mi devi stare... vengo in ufficio per me.
Alfredo - E non ti faccio paura (inc. voci sovrapposte)...
Giovanni - Io alle quattro vengo lì.
Alfredo - Quando vuoi che ti ammazzo? Dimmi!
Giovanni - E per quale motivo, scusa?
Alfredo - E non ti faccio paura, che vai dicendo?
Giovanni - Ma ti ho detto... ti ho detto che non ho mantenuto i patti?
Alfredo - Ah?

Ancora, seppur meno esplicito, ma comunque significativo nel contesto in cui si stavano sviluppando i fatti, il messaggio inviato da AMATO a Pierucci il 13.1 2012: *"SMS: ti giuro su mia madre che mi stai rompendo adesso basta adesso."*

Si registrano quindi molteplici telefonate (a partire da quella registrata al prog. 2180 RIT 433/2011), riconducibili al passaggio di proprietà della moto presso il concessionario Eros Motor di Cavriago, cui si aggiunge il, pacifico, passaggio di proprietà, mai trascritto, della Audi A4. In queste telefonate si comprende come, per effetto delle minacce esplicite e della continua pressione esercitata dall'AMATO, il Pierucci si sia completamente sottoposto alla volontà del primo, tanto da cedere la moto (e poi l'auto) il cui valore era ben superiore alla somma inizialmente pretesa. In questo senso sono chiare le telefonate registrata ai prog. n. 2198 e 2228 RIT 433/2011.

In definitiva, la lettura delle conversazioni telefoniche dimostra come la spoliazione dei due beni da parte del Pierucci sia dovuta alle continue minacce e pressioni psicologiche esternate ed esercitate da AMATO Alfredo nei confronti del Pierucci Giovanni che, evidentemente intimorito, si è visto costretto a cedere al primo i due mezzi di sua proprietà per ripagare un debito inziale (la cui origine è rimasta ignota) del valore di 1.000 euro.

La sproporzione fra il valore dei beni ceduti, certamente pari a svariate migliaia di euro, e l'importo esiguo del debito inziale, corroborano la dimostrazione dell'assoggettamento di Pierucci Giovanni alla condotta prevaricatrice dell'AMATO, per altro comprovata non solo dalle parole spese in dibattimento da Pierucci Cesare - che ha più volte sottolineato come il fratello Giovanni fosse, a suo parere intimorito - ma anche dalla testimonianza assolutamente reticente resa, seppur a distanza di anni, dalla persona offesa.
La prova dell'ingiustizia del profitto e del danno patito sono dimostrate dall'assoluta sproporzione del valore dei beni di cui il Pierucci si è privato, dietro minaccia, per ripagare un debito inziale di soli 1000 euro.

Per le argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di AMATO Alfredo per il reato a lui ascritto.

Sussistono le due aggravanti contestate.
Il fatto è stato infatti commesso da un soggetto appartenete a sodalizio criminoso di stampo 'ndranghetista (cfr. Cap XIII) e la minaccia è stata esercitata con una carica intimidatoria così forte da costringere la persona offesa ad un esborso patrimoniale del tutto esorbitante rispetto alla minima pretesa iniziale e da assoggettarla ad uno stato di paura perdurante nel corso degli anni. Una così forte carica intimidatoria è espresaiva di una metodologia tipicamente mafiosa, siccome promanante dalla forza di un vincolo associativo al quale l'autore della condotta appartiene.

Infine, da quanto sopra esposto in ordine alla testimonianza resa da Pierucci Giovanni, ritiene il Tribunale che sussistano più che fondati motivi per ritenere che egli abbia reso dichiarazioni elusive e reticenti.
Lo stesso dicasi per Pierucci Cesare che, seppur ammettendo che dietro al racconto riferito si nascondessero fatti non corrispondenti alla verità (così come a lui riferiti dal fratello) ha reso dichiarazioni che, per la loro elusività e illogicità, fondano il ragionevole convincimento che egli abbia voluto tacere circostanze di cui era a conoscenza.
Ravvisando dunque indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene il Collegio opportuno disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis 1 c.p. nei confronti di Pierucci Giovanni e di Pierucci Cesare.

22. CAPI 65-66-70-71-74.

Si trattano in questa sede i capi di imputazione 65-66-70-71-74 in quanto accumunati da un unico, ideale, filo conduttore.
La loro importanza, infatti, trascende quella legata all'accertamento degli accadimenti che ne sono oggetto, rappresentando essi l'emblema della collaborazione attuata tra 'ndrangheta e imprenditoria emiliana che, mossa dalla spasmodica ricerca del proprio egoistico interesse economico e dietro lo schermo di fittizie cessioni di credito o l'apparenza di altri strumenti giuridici, ha legittimato il sodalizio a fare uso della forza e della intimidazione per recuperare crediti che i canali ordinari della giustizia non le avrebbe permesso di ottenere, in tal modo

accrescendo la forza criminale del sodalizio e la sua capacità di penetrazione nel tessuto dell'economia locale.
Essi si vanno ad aggiungere alle vicende già analizzate oggetto del capo 53 che ripetono, sia pure secondo dinamiche parzialmente differenti, la stessa sinergia criminale.

22.1. CAPO 65

Estorsione in danno di Melchiorri Enzo

La ricostruzione dei fatti è stata affidata, ancora una volta, al Maggiore Nasponi che all'udienza del 29.6.2016 ha innanzitutto fornito un quadro di sintesi della vicenda così come emersa, in prospettiva d'accusa, all'esito delle indagini condotte.
Egli ha spiegato che Melchiorri Renzo era un piccolo imprenditore di Castellarano che, nel corso della sua attività, aveva contratto un debito di 51.000 euro nei confronti della società modenese F.lli Gibertini, una società che si occupa di commercio di carburante ed il cui amministratore delegato è l'odierno imputato, GIBERTINI Gino. Quest'ultimo, nonostante reiterati tentativi, esperiti nel corso di due anni, di recuperare il suo credito per le ordinarie vie legali, non era riuscito nel suo intento. Aveva quindi ceduto, secondo la prospettiva d'accusa, il suo credito a SILIPO Antonio, dietro la formale corresponsione di 5.000 euro. In poco tempo SILIPO, era riuscito a ottenere dal Melchiorri la consegna di cambiali per 20.000 euro, oltre alla somma di 5.000 euro in contanti.
La conoscenza tra GIBERTINI e SILIPO, in tesi, derivava da un importante debito (80.000 euro) che SILIPO aveva contratto nei confronti della società F.lli Gibertini, in ordine al quale le parti erano giunte ad una transazione che prevedeva un rientro rateizzato.

Le indagini presero le mosse dal monitoraggio degli spostamenti di SILIPO verso Castellarano e dall'ascolto delle telefonate effettuate da costui a Melchiorri. Dall'incrocio dei due dati gli inquirenti compresero che SILIPO voleva ottenere qualcosa dal primo, anche se, originariamente non comprendevano di cosa si trattasse. Solo dopo avere sentito il Melchiorri e l'odierno imputato ed avere acquisito la documentazione, ricostruirono la vicenda nei termini descritti nel capo d'accusa.
Nella ricostruzione dei fatti il ruolo preponderante è occupato dalla attività spionistica, dalla quale era emersa anche la figura ed il ruolo svolto da SARCONE Nicolino che, nella ipotesi di accusa, si era posto a direzione dell'attività estorsiva *de qua*.
Dalle conversazioni del 19.4.2012 e del 20.4.2012 (prog. n. 7703, 7759,7763,7842, 7845,7847, 7851, 7860 RIT 353/12) si apprendeva, ha spiegato il teste, che SILIPO e SARCONE si erano accordati per andare insieme a Castellarano. Contattavano ripetutamente Melchiorri per iniziare la trattativa volta ad ottenere il pagamento del credito. In quel momento SILIPO veniva ripetutamente chiamato dalla compagna, Maddalena Sammarco, che lo credeva in compagnia di un'altra donna; il SILIPO, per provarle il contrario, le passava al telefono proprio il SARCONE. In quel momento, ha precisato il teste, entrambi stavano aspettando che Melchiorri uscisse o rientrasse in casa.
SARCONE era costantemente informato da SILIPO sugli sviluppi della vicenda, sia nella fase iniziale, sia quando si erano recati insieme a Castellarano, sia successivamente, quando erano insorte difficoltà nel rintracciare Melchiorri. Sebbene tutta l'operazione era stata condotta dal

solo SILIPO, le indagini avevano comunque attestato la presenza di questo binomio SARCONE – SILIPO

Ciò che emergeva dalle conversazioni intercettate era, in tesi d'accusa, la costante pressione cui era sottoposto il Melchiorri: "*Dai riscontri telefonici abbiamo motivo perché, come le ho citato, in quelle conversazioni di cui ho fornito il RIT, il Melchiorri non ritiene vantaggiosa l'offerta fatta dal Silipo, cioè quella di sottoscrivere le cambiali, e, ancor prima, di rifondere tutti i cinquantunomila euro, perché sostanzialmente non li aveva. E quindi le pressioni che giornalmente riceveva da telefonate e telefonate anche al fratello di Melchiorri – al quale il SILIPO si era rivolto per cercare la persona offesa che si faceva negare - che viene pregato dal Silipo di intercedere con il fratello per farsi incontrare, più gli appostamenti sotto casa, hanno portato il Melchiorri ad acconsentire a quest'offerta, perché era psicologicamente pressato e non ha avuto alternative*".

Esemplificativamente il teste ha riportato il contenuto di alcune conversazioni così come ascoltate dalla Polizia giudiziaria e indicate nel loro numero identificativo: *MAGG. NASPONI M. L. – In una conversazione telefonica gli dice esclusivamente, Silipo a Melchiorri. "Mettiamoci l'anima in pace, perché questi sono soldi che devono venire fuori, in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano". Parla sempre al plurale, Silipo, quando si interfaccia con Melchiorri, non è mai un rapporto uno a uno. "Ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo, ma comunque ci spettano". In altre conversazioni, sempre con Melchiorri (se volete, vi do l'indicazione, comunque ho già detto prima qual è il RIT), gli dice: "E' una cosa seria, anzi di più, perché li recuperiamo in un modo o nell'altro, con la collaborazione di lavorare oppure no". Lo stesso Melchiorri viene raggiunto diverse volte a Castellarano. Infatti cercherà di non farsi mai trovare fuori dell'abitazione e di non rispondere mai alle telefonate del Silipo. Continuamente Silipo prova a chiamarlo, anche quando ha il telefono spento, fino a che poi gli manda dei messaggi oppure ricorre all'ausilio del fratello di Melchiorri, che, comunque sia, dopo due telefonate non adempierà più.*"

Quanto alla cessione del credito (inizialmente l'importo era di 58.000 euro) da GIBERTINI a SILIPO, il teste ha spiegato che le indagini non avevano consentito di trovare riscontri in merito all'effettivo pagamento del corrispettivo. Essa era stata fatta allorquando il SILIPO stava ancora effettuando le prestazioni d'opera a favore di GIBERTINI per pagare il suo debito. Insieme a quello di Melchiorri sarebbe stato ceduto anche un altro credito che però le indagini non avevano consentito di individuare.

Il teste ha anche illustrato le ragioni per le quali ritennero fittizia l'operazione di cessione pur non essendo emersa la prova di una retrocessione del denaro da SILIPO a GIBERTINI: "*inizialmente, per i valori sproporzionati, riteniamo che ci sia una fittizietà, in quanto il credito... inizialmente si parlava di cinquantottomila euro, poi ridotto a cinquantunomila euro, venne venduto solamente per cinquemila euro. E poi lo stesso Gibertini Gino indicherà conveniente questa vendita del credito. E quindi abbiamo ritenuto che ci fosse una fittizietà dell'operazione*".

Nel corso delle indagini vennero effettuati accertamenti relativi al posizionamento dei telefoni nel corso delle conversazioni intercettate (il cosiddetto *positioning*.).

Detti accertamenti sono stati svolti anche ponendo in relazione le intercettazioni e gli atti stipulati dai soggetti:
a) nei giorni antecedenti la dazione dell'assegno da 5.000 euro e delle cambiali (15 giugno) SILIPO indica Castellarano solo con riferimento alla vicenda in esame, non ad altre;
b) il giorno della dazione di detti documenti, il 15 giugno appunto, tra SILIPO e Melchiorri non vi sono conversazioni telefoniche; al mattino, però, SILIPO aveva tentato di contattare Melchiorri chiamandolo quattro volte: in questo caso la presenza del SILIPO a Castellarano trovava riscontro nel *positioning*.
Sulla attività d'indagine condotta è stato sentito anche Maresciallo Melegari (udienza 30.6.2016). La vicenda era emersa, ha spiegato il teste, grazie alle intercettazioni in corso nei confronti di SILIPO, il quale tentava di contattare diversi imprenditori della zona di Castellarano. Questi approcci erano "*tutti finalizzati a cercare soldi, a ricevere soldi. A ricevere soldi, soldi che non erano stati maturati. Quantomeno, nelle intercettazioni non risultava che c'era un debito/credito legittimo.*"
Con riferimento al fatto specifico, la prima telefonata risale al mese di aprile 2012 (prog. 7703 RIT 353/2012). SILIPO chiamava SARCONE per fissare un incontro per poi andare a Castellarano ed avere l'approccio con Melchiorri.
Gli accertamenti svolti sui telefoni davano contezza di come SILIPO si fosse effettivamente recato presso l'ufficio di SARCONE.
Dopo alcuni contatti, SILIPO e SARCONE si erano recati più volte a Castellarano e, in un primo momento Melchiorri aveva cercato di evitare l'incontro con loro. Successivamente, essendo stato avvicinato anche il fratello, lo aveva accettato. Melchiorri, ha spiegato il teste, era "spaesato" perché il suo debito era di 51.000 euro, ma il SILIPO aveva indicato la somma di 58.000 euro e, per provare le sue ragioni, aveva prodotto tutta una serie di documenti che portarono le parti ad attestarsi sull'importo di 51.000 euro. Questa documentazione era stata poi prodotta dal Melchiorri ai Carabinieri. In altri termini: "*la perplessità di Melchiorri Renzo è stata che lui si trovava questo debito che riconosceva di cinquantunomila euro nei confronti di Gibertini Gino. All'improvviso si vede arrivare Silipo a casa sua, dicendo: Guarda che il debito che tu avevi con Gibertini di cinquantunomila euro, l'ho acquisito io per venticinquemila euro. Tu dai venticinquemila euro a me e la faccenda è sistemata*".
Il Melchiorri chiedeva quindi di accertarsi legalmente della cosa e il SILIPO cominciava a pressarlo telefonicamente dicendogli che i soldi, in un modo o nell'altro, dovevano essere pagati, riuscendo ad ottenere un riconoscimento di debito di 25.000 euro. MELCHIORRI consegnava quindi un assegno dell'importo di 5.000 euro e il resto in cambiali.

Tutta la documentazione acquisita dagli inquirenti, era stata loro consegnata direttamente dal Melchiorri.

Quel che emergeva dalle indagini, ha spiegato il teste, era che ogni qual volta SILIPO contattava imprenditori e artigiani veniva coinvolto anche SARCONE Nicolino "*...perché Sarcone Nicolino nell'ambiente è uno che conta. Noi lo scopriamo quando... in occasione... cioè "lo scopriamo"... Intanto noi, Sarcone Nicolino, l'abbiamo intercettato dal febbraio/marzo del 2012 fino al luglio del 2012, e quindi ci accorgiamo che è un uomo di spessore e conta tra i calabresi indagati in occasione sia dell'intervista, quando uscirà*

l'intervista, perché c'è tutto un giro di telefonate (io poi posso indicare i riferimenti), sia in occasione della sentenza, dove tutti lo chiamano, diversi indagati lo chiamano e mostrano il suo dispiacere per la condanna. E anche quando compare l'intervista su Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, molti appartenenti del sodalizio, quelli più in vista del sodalizio gli fanno i complimenti per quello che ha detto."

Il testimone ha quindi elencato e descritto alcuni contatti telefonici ritenuti, in ipotesi, rilevanti:
- Il 19.4.2012 SILIPO e SARCONE si incontrano presso l'ufficio di quest'ultimo;
- Il 20.4.2012 (prog. 7842 RIT 353/12 353/12) SILIPO manda un SMS a SARCONE dicendogli che sarebbe arrivato dopo mezz'ora
- Il 20.4.2012 (prog. n. 7845 e 7847 RIT 353/12) SILIPO tenta di chiamare Melchiorri che non risponde o non è raggiungibile; quando SILIPO effettua queste telefonate il *positioning* attesta la sua presenza a Castellarano. "*Quindi quella sera si capisce che i due stanno cercando qualcuno, Sarcone Nicolino e Silipo Antonio, perché, quando Silipo riceve una telefonata e Silipo risponde, si sente che sta parlando con Sarcone di una macchina. "Lo vedi il Doblò", gli dice, "lo vedi? Aspetta, aspetta un momento. No, non è... non è...". Si capisce proprio che stanno cercando una persona.*".
- Il 20.4.2012 (prog. n. 7867 RIT 353/12) Maddalena Sammarco, la compagna di SILIPO, lo contatta perché teme una sua relazione con un'altra donna e SILIPO le passa SARCONE per mostrarle la sua innocenza;
- Il 20.4.2012 la presenza di SILIPO e SARCONE a Castellarano è attestata dalle 19.44 fino alle 21.10;
- Il 10.5.2012 (prog. n. 10031 RT 353/12) SILIPO si rivolge a SARCONE e gli comunica che "questo" non si fa trovare e al limite si può andare là e prendergli un camion dato che a loro vengono dei soldi;
- Il 12.5.2012 (prog. n. 10230 RIT 353/12) si capisce che Melchiorri Marcello non vuole avere nulla a che fare con la vicenda;
- Il 19.5.2012 (prog. n. 11162 RIT 353/12) SILIPO si rivolge a Melchiorri dicendogli che bisogna mettere a posto la situazione e questi risponde che prima vorrebbe sapere se lui è legittimato legalmente a riscuotere i soldi;
- MELCHIORRI emetterà l'assegno e le cambiali che pagherà regolarmente;

A completamento delle testimonianze rese dai testimoni di Polizia giudiziaria, alle udienze del 9.9.2016 e del 16.9.2016 sono stati prodotti:
- il *positioning* del telefono degli imputati;
- la fotocopia dell'assegno dell'importo di 5.000 euro datato 15.6.2012;
- la cessione del credito tra GIBERTINI e SILIPO, datata 5.4. 2012;
- le cambiali da 1000 euro firmate dal MELCHIORRI, datate 15 giugno 2012;

22.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Melchiorri Renzo
La persona offesa, Renzo Melchiorri, è stato escusso all'udienza del 7.9 2016.
Egli ha riferito che tra il 2011 e il 2012 aveva maturato un debito intorno ai 50.000 euro nei confronti della società fratelli GIBERTINI di Modena, per fornitura di carburante.

Impossibilitato ad onorare il debito, gli era stata notificata un'ingiunzione di pagamento e, successivamente "*questo signor Silipo è venuto da me con una cessione di credito, con le fatture che io dovevo pagare, a chiedermi questo credito*" e "*Dopo io feci analizzare questa cessione di credito dall'Avvocato Corsi di Reggio Emilia e, praticamente, la cessione era valida. Gli feci degli effetti mensili e un assegno da cinquemila euro, che poi, quando vennero i Carabinieri (adesso non ricordo se erano di Reggio Emilia o di Parma) a interrogarmi, gli diedi tutte le fotocopie che aveva di questo pagamento che io aveva effettuato*".
La cessione di credito aveva ad oggetto l'intero debito contratto con GIBERTINI ed era proprio quella che gli è stata esibita in dibattimento ed acquisita agli atti, anche se il teste ha negato di avere mai detto ai Carabinieri che "*...successivamente mi sono informato con la stessa ditta di Gibertini sulla veridicità di quanto asserito dal Silipo, e questa mi confermava di aver venduto per un valore di 5.000 euro il complessivo credito che vantava nei miei confronti, di 51.000*".
In realtà, ancor prima di informarsi dal suo Avvocato (due o tre mesi prima dei pagamenti) si era rivolto alla Polizia di Stato di Sassuolo per sapere chi fossero i personaggi che lo avevano avvicinato, anche perché a ciò indotto da quanto dettogli da SILIPO: "*Perché questo signore mi disse: Guarda, Gibertini, non l'hai pagato, ma a noi piano piano ci devi pagare*", e che "*Con il tempo dovuto dovrai pagare*".
In quella occasione gli venne detto dalle persone con le quali parlò presso la Polizia di Stato che le persone che lo avevano avvicinato erano persone poco raccomandabili.
SILIPO, ha continuato Melchiorri, si presentò da lui nell'aprile del 2012, presso la carrozzeria del fratello Marcello, accompagnato da un'altra persona che non conobbe mai, né sapeva chi fosse, chiedendo il pagamento. Dopo questo incontro cercò di temporeggiare per sapere chi fossero e se le richieste fossero vere o false, anche se le chiamate di SILIPO iniziarono a diventare più insistenti.

Melchiorri ha poi spiegato la ragione per la quale pagò l'assegno e le cambiali, sebbene in precedenza non avesse versato nulla a GIBERTINI – che non gli aveva mai proposto né accettato un pagamento dilazionato – nemmeno dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed il pignoramento immobiliare: "*Io ho fatto le cambiali perché non avevo pagato niente. Lui mi ha detto: Guarda, ti veniamo incontro: invece del credito che ti devi pagare, ti facciamo pagare questa metà – e io ho accettato questo tipo di pagamento*" .... "*ho trattato personalmente, dicendo che io non ero in condizione di poter pagare quella cifra in quel momento. Lui voleva chiudere questa faccenda. Io gli ho fatto la mia offerta, gli ho detto: Se vi va bene, io vi posso dare quest'importo e ve lo do così. Se no non potevo fare altrimenti*".
Alla fine lui e SILIPO si accordarono per la consegna di un assegno dell'importo di 5.000 euro, oltre alle cambiali da 1.000 euro l'una, che furono pagate tutte, tranne due.
Dopo aver dato i titoli a SILIPO, ricevette una chiamata da GIBERTINI che gli disse di avere "*questo titolo che non era riuscito a bancare, se potevo pagargli questo titolo. Gli portai il pagamento e lui mi diede la cambiale indietro. Adesso non mi ricordo di preciso se era la seconda o la terza da quando ho incominciato i pagamenti*". Consegnò quindi direttamente a GIBERTINI la somma di 1.000 euro.
In relazione a questo aspetto il Melchiorri ha ulteriormente specificato che "*Io, quando ho pagato la prima e la seconda, questi effetti dietro erano girati con il timbro di Gibertini e li*

ha incassati Gibertini. – E questo, lei lo sapeva? – Io non lo sapevo. Io li ho fatti intestati a lui, come vede che c'è scritto quassù. Io non lo sapevo che li incassava lui. – Lei l'ha saputo quando sono tornate?. – Io l'ho saputo quando ho fatto il primo pagamento, che la cambiale dietro era girata incassata da un'altra persona e non da Silipo, che era l'intestatario. Io l'ho saputo dopo".

Per queste ragioni ritenne che GIBERTINI, mediante l'accordo con SILIPO, voleva recuperare il credito in modo differente da quelli già esperiti.

Nel corso della vicenda, ha riferito il teste, non subì vere e proprie minacce da parte di SILIPO, che era semplicemente insistente nella sua richiesta di sistemare la questione, anche se sapeva che non era una persona raccomandabile, come riferitogli in occasione delle informazioni assunte dalla Polizia di Stato.

Le telefonate erano "insistenti", due volte al giorno, e il tono di SILIPO era imperioso. In seguito alla contestazione del Pubblico Ministero ha confermato di avere avuto con SILIPO dialoghi certamente meno rassicuranti di quelli descritti. Tra questi, in particolare, quello della conversazione del 5 agosto 2012 in cui "*Silipo disse: "Quindi, Melchiorri, mettiamoci l'anima in pace, perché questi soldi... questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano. E noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo, noi, hai capito?". E lei dice: "Vediamo, vediamo tutto quello che si può fare, nel modo che io lo possa fare, perché, le ripeto, a me mi hanno rovinato". Silipo: "Le dico, le dico subito, tanto per rompere il ghiaccio di un'amicizia futura, non andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo, perché non attacca". E ancora: "Perché, Melchiorri, giustamente, la cosa è seria, anzi di più, anzi... hai capito? La cosa... Quindi non giriamoci attorno, perché li recuperiamo in un modo, in un altro modo, con la collaborazione di lavorare, hai capito?". Melchiorri: "Vediamo, vediamo quello che si può fare. Io non è che mi nascondo e scappo, perché non.., per l'amor di Dio". Silipo: "Non ne vale la pena, non ne vale la pena".*

22.1.2. I testimoni a difesa.

All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi i testimoni indotti dalla difesa.

Tra questi l'Avv. Enrica Sassi, alla quale l'imputato si era rivolto per curare alcune pratiche per recupero crediti per conto della società Fratelli Gibertini fu SPA. Tra queste anche un credito piuttosto importante (circa 80.000 euro) vantato nei confronti di SILIPO Antonio Venne accettato un pagamento rateizzato mensilmente e garantito da ipoteca concessa dalla moglie Martino Marianna. In questo piano di rientro era compresa anche una quota di interessi di mora pari al 10,5 % annuo, oltre alle spese.

Quanto alla vicenda relativa al recupero credito nei confronti di Melchiorri la teste ha ricordato che fu contattata da GIBERTINI Gino, il quale voleva sapere se poteva cedere il credito nei confronti di Melchiorri a SILIPO, nonostante quest'ultimo fosse anch'egli suo debitore. Rispose affermativamente: *"guardi, Gibertini purché lei faccia una regolare cessione di credito notificata alle parti come prevede il Codice, non credo che si sia nessun tipo di problema" però questo poi dopo io nulla so.*

Questo è stato.

In quel periodo nessuno conosceva SILIPO Antonio né vi erano elementi che lasciassero penare a possibili illeciti legami o a contesti di azione altrettanto illeciti.

In merito alla procedura esecutiva azionata nel 2013 dalla società F.lli Gibertini per il recupero del credito vantato nei confronti delle società di SILIPO Antonio, credito garantito dall'ipoteca sulla casa adibita a residenza familiare, rilasciata dalla moglie di SILIPO, è stata sentita Setti Giulia, socia dello studio di professionisti incaricati dalla F.lli Gibertini dell'attività di recupero crediti.

Alla stessa udienza è stato quindi escusso lo storico commercialista della società F.lli Gibertini, Pasquinelli Silvio. Egli segue da venti anni segue la società dal punto di vista della consulenza fiscale e societaria, predisponendone anche i bilanci.
Il teste ha spiegato che la F.lli Gibertini *è una società di dimensioni assolutamente significative; il volume di attività è stabilmente superiore ai 100 milioni di euro di ricavi complessivi di vendita, e volume di attività realizzato sostanzialmente nella commercializzazione di prodotti petroliferi: carburanti e lubrificanti. A fronte di un volume di attività così significativo, anche l'entità delle posizioni creditorie vantate nei confronti della clientela hanno una dimensione significativa, sostanzialmente a seconda dei volumi di fatturato realizzati annualmente le posizioni creditorie ammontano tra i 22 – 23 milioni ai 25 – 26 appunto, a seconda dei livelli di fatturato che la società realizza in ciascun anno. È evidente la dimensione, la mole del credito che questa società espone in stato patrimoniale, quindi l'entità degli investimenti in circolante che questa società ha; entità che è ancora più rilevante se si considera che, proprio per il prodotto che viene commercializzato e distribuito dalla società, il margine di intermediazione è un margine modestissimo, rapportato invece ad altri settori di attività. Perché questo? Perché il prodotto petrolifero è gravato da imposte, quindi accise e iva in misura molto significativa talché mediamente il margine appunto della mediazione con cui devono essere sottratti tutti i costi di gestione si aggira intorno al 9 per cento che deve remunerare tutta la filiera sino al distributore che poi effettivamente cede il prodotto al consumatore finale. Se dunque il margine è ridotto, l'esposizione creditoria diventa ancora più rilevante, perché? Perché una perdita su credito può di fatto non solo comporta la... Non solo non consente di realizzare il margine, ma di fatto fa sì che la perdita ammonti ad un numero considerevole di volte di margine contabilizzato come costo. Questo è la variabile cruciale, è una variabile cruciale nella gestione aziendale. Ovviamente sempre più rilevante quanto più evidentemente anche la situazione congiunturale è magari difficile e comporta richieste di dilazioni di pagamento sempre maggiori.*
A fronte di questa situazione creditoria media dai 22 ai 25- 26 milioni di euro, la società assume una linea volta, nella sostanza a "limitare il danno": .."*di controllo del credito in maniera attiva anzi proattiva, e deve soprattutto per alcuni crediti che abbiano, che siano di entità sostanzialmente medio e l'entità media del credito per questa società intorno ai 20-30 mila euro, 40 mila euro – questo evidentemente a seconda degli esercizi – come deve operare? Nel momento stesso in cui si ravvisa che il debitore fatica o comunque ha scarse possibilità di assolvere al pagamento, deve cercare di – come dire – non solo... Certo, deve portare a perdite e quindi contabilizzare l'eventuale perdita su credito, ma il punto essenziale che può consentire all'azienda dal punto di vista economico comunque di minimizzare*

l'impatto negativo, cosa deve fare? Deve cercare di fare sì che anche fiscalmente quella perdita assuma rilevanza, cioè sia riconosciuta quale deducibile secondo le disposizioni normative. Ovviamente la disciplina fiscale prevede, è restrittiva sotto questo punto di vista, cioè impone che vengano... Che ci siano elementi assolutamente precisi e certi riguardo alla diciamo riconoscimento fiscale della perdita. .... La media, l'esposizione media dicevo è 25-30 mila euro e il tema è proprio questo, cioè laddove l'esposizione non è estremamente significativa e quindi sopra la media, quindi non supera i 100-200-300 mila euro, lì il tema è proprio quello di arrivare a comprendere se c'è solvibilità o meno e, successivamente, cercare di recuperare sostanzialmente...". In questo si cerca di limitare il danno *" e produrre gli elementi certi e precisi che consentono il riconoscimento fiscale della perdita. Questo è essenziale perché, sotto il profilo fiscale, la possibilità di recuperare la perdita consente di ottenere, cioè limitare l'incidenza della perdita all'importo al netto della tassazione."*

Quanto al ricorso alla cessione del credito quale strumento di recupero dei crediti, il teste ha riferito che si tratta di una strategia economica praticata ordinariamente dalla società. Esaminando la cessione del credito stipulata tra GIBERTINI e SILIPO in relazione al credito vantato dal primo nei confronti di Melchiorri, il testimone ha infatti dichiarato: *"TESTIMONE – Dunque, questo è un atto di cessione di credito, questo è stato redatto sicuramente sulla base di uno schema che il nostro studio ha elaborato e ha fornito alla società. Direi che prevede espressamente dunque "la presente cessione si intende effettuata pro soluto e quindi il cedente, in conformità disposta dall'articolo 2267 del Codice Civile, non risponde della solvenza del debitore". Allora sì, questo è uno schema che il nostro studio ha predisposto e che ha fornito alla Fratelli Gibertini... è uno schema assolutamente risalente. Adesso io non... Non è certamente, non è stato predisposto per questa finalità, è stato predisposto tempo addietro – io riterrei qualche anno prima.*, non per questo debitore.... *No, ho detto ovviamente per le finalità relative alla gestione – voglio essere molto chiaro – per le finalità relative alla gestione dei crediti... Posso? Quindi sì, certamente per la finalità della gestione del credito, per ottenere la cessione e quindi per formalizzare le cessioni di credito è stato predisposto questo schema ed è stato trasmesso alla Fratelli Gibertini.*

Lo strumento della cessione del credito era finalizzata a due scopi: *"soprattutto nell'ambito della gestione del credito della Fratelli Gibertini: la prima che è quella comunque diciamo più diffusa e non è specifica diciamo della Fratelli Gibertini è una finalità fiscale, cioè la cessione del credito, sempre che effettivamente i rischi della solvenza del debitore siano trasferiti al cessionario - come in questo caso perché è una cessione pro soluto - consente il riconoscimento fiscale del delta tra il prezzo della cessione e il valore nominale credito. Quindi questo evidentemente è la prima finalità ed è la finalità di carattere fiscale. La seconda finalità è la circolazione eventualmente del credito perché consente eventualmente di trasferire il credito verso taluni debitori ad altri soggetti con cui la stessa impresa opera e che possano vantare posizioni creditorie nel medesimo, nei confronti del medesimo debitore: meglio posizioni debitorie nei confronti del medesimo debitore, e questo consente la compensazione e questo è una operatività che la società so che utilizza per diciamo accelerare il processo di incasso del credito. È evidente che, con un'esposizione... Torno al ragionamento iniziale: con un'esposizione di 25 milioni di euro sui clienti, la velocità con cui*

opero e recupero anche il delta fiscale è essenziale per mantenere sotto il profilo finanziario, cioè per... recuperare celermente le imposte perché questo altrimenti aggraverebbe ulteriormente l'esposizione nei confronti.. Cioè l'esposizione finanziaria complessiva... DIFESA, AVV. PASTORELLI – E ulteriormente – se non ho capito male – consente una più facile circolarizzazione finanziario, perché se lo cedo ad uno che ha rapporti comunque... Questo è il discorso? Quindi ha un senso particolarmente – come dire – logico dal punto di vista economico – finanziario? TESTIMONE – Certo. TESTIMONE – Meglio di niente. anziché perdere 10 perdono 5."

Il teste ha poi spiegato il significato contabile (poi concretamente tradotto in valori numerici) delle operazioni di *"storno clienti inesigibili": DIFESA, AVV. PASTORELLI – Ecco chiarissimo. In allegato al 12 noi abbiamo prodotto una pagina di un partitario o libro giornale di contabilità. Lei ha gli allegati lì, se lo vuole commentare c'è una parte che dovrebbe essere evidenziata per facilità di consultazione dove c'è scritto "storno clienti inesigibili"" credito ceduto" "svalutazione crediti articolo 71" vuole spiegarla un attimo? DIFESA, AVV. GUERINI – Si, soprattutto dottore se può, grazie a questi numeri, calare in numeri – scusate la stanchezza della giornata – cioè passare dalle percentuali ai numeri cioè dirci effettivamente quale era il vantaggio in euro non in aliquota per la Gino Gibertini Spa in questa cessione. TESTIMONE – Si, allora qui.. Questa è una scrittura di libro giornale, esatto, datata 5.4.2012 "storno clienti inesigibili" quindi Sud Nord Trasporti Sas 51.616, questo significa che sto chiudendo il cliente, quindi storno il credito, stralcio il credito, contabilizzo cessioni 5 mila quindi stralcio il credito verso la Sud nord e contabilizzo un credito verso il cessionario. Il delta mi si sostanzialmente rappresenta che è di 46.616, rappresenta la perdita economica che deriva da questa operazione di cessione. DIFESA, AVV. PASTORELLI – Sulla quale non si paga l'imposta, giusto? TESTIMONE - 46 mila consentono la deduzione fiscale e, tenuto conto del livello di tassazione del 2012 dove era in vigore la Robin Tax, quindi il risparmio fiscale, quindi il minor gravame, la minor incidenza della perdita dei 46 mila che è il suo ammontare lordo, viene ridotto sostanzialmente a 60 per cento. Adesso Avvocato chiede in termini numerici: diciamo che sono 4500... 5 per 4 circa una ventina di migliaia di euro di recupero rispetto alla perdita nominale di 46.616. DIFESA, AVV. PASTORELLI Oltre al prezzo questo incassato per la cessione, giusto? TESTIMONE – Ah bè certo: i 20 mila sono la perdita, sono il recupero fiscale a cui si deve aggiungere i 5 mila. DIFESA, AVV. PASTORELLI – Ecco – poi ho finito – il richiamo all'Articolo 71 cosa vuol dire? TESTIMONE – Dunque l'articolo 71 sostanzialmente a riferimento alla disciplina fiscale in realtà questo è un riferimento al previgente Testo unico delle imposte dirette che poi successivamente è stato rivisto, ma comunque fa riferimento alle perdite su crediti che sostanzialmente sono fiscalmente riconosciute cioè quelle che mi consentono la deduzione. Tecnicamente quando si calcolano le imposte".*

Il geometra Guizzardi ha spiegato di essere dipendente della ditta Gibertini dal 1999, per la quale si occupa di seguire la rete dei distributori di carburante, ove spesso vengono svolti lavori di ampliamento.
Nel 2012 SILIPO lavorava in almeno due cantieri: *"TESTIMONE – Si, allora Io mi occupo di seguire la rete dei distributori di carburante della Fratelli Gibertini e spesso su questi*

distributori facciamo dei lavori anche di ampliamento; quindi io ho conosciuto il Silipo nel 2012 su due diversi cantieri appunto, facevamo degli allargamenti di piazzale e in due casi specifici: uno è stato proprio un ampliamento di un piazzale per cui Silipo ci ha portato la ghiaia per fare questo ampliamento; in un altro ha costruito la piazzola di autolavaggio."
SILIPO forniva la ghiaia in un cantiere, mentre nell'altro lavorava scavando il terreno dove sarebbe stata costruita la piazzola dell'autolavaggio.
In questo modo, prestando la sua attività lavorativa, SILIPO avrebbe ripianato un debito che aveva contratto nei confronti della F.lli Gibertini, probabilmente per la fornitura di gasolio.
Per questo lavorò sebbene non avesse le competenze e le capacità tecniche per svolgere quel tipo di lavori. Non era la prima volta che la F.lli Gibertini impiegava la manodopera o i servizi dei debitori che non riuscivano a fare fronte ai loro pagamenti.

Tutti i documenti utilizzati dalla difesa nel corso delle testimonianze indicate sono stati acquisiti agli atti.

22.1.3. Esame dell'imputato
L'8.6.2017 l'imputato GIBERTINI Gino si è sottoposto ad esame spiegando di essere l'amministratore delegato della F.LLI GIBERTINI FU GINO S.p.A.. All'epoca dei fatti ne era anche Presidente. La sua società svolge attività di distribuzione carburanti sia al dettaglio che all'ingrosso, e può contare su numerose stazioni di servizio. Rifornisce tutti coloro che sono utilizzatori di prodotti petroliferi, dall'agricoltore al trasportatore alle imprese di scavi fino ai privati, tanto al dettaglio che all'ingrosso. Il volume di affari è pari a circa 150 milioni di euro all'anno per oltre quattromilacinquecento clienti. Alle dipendenze sono impiegate circa sessanta persone, e ne lavorano, con i loro mezzi, altre duecentocinquanta.
La società può contare su un ufficio che si occupa del recupero crediti. I crediti incagliati sono una cifra importante. I meccanismi tipici di recupero sono quelli ordinari: *"facciamo tutta quella che è l'azione di messa in mora, per cui un richiamo iniziale e poi successivamente una messa in mora dell'azienda debitrice o del soggetto debitore, e successivamente, se riusciamo a trovare una transazione, bene; diversamente, partiamo con l'azione legale, cercando all'occorrenza di incassare attraverso delle forme coattive e arrivando ai pignoramenti e purtroppo anche alle richieste di istanza di fallimento. Devo dire, mio malgrado, negli anni ho dovuto attivare richieste di fallimento per situazioni che non erano diversamente sbloccabili, portando anche aziende al fallimento."*.
I tecnici dell'ufficio preposto ricorrono, ha detto l'imputato, anche all'uso dello strumento della cessione del credito. Per questo i legali della società hanno stilato un modello di cessione di credito che viene utilizzato anche oggi, impiegandolo per importi che si aggirano circa sul milione di euro all'anno. Questo strumento viene in particolare impiegato quando il cliente non è un'azienda solvibile o, comunque, le ricerche commerciali non lo considerano solvibile, ma lavorano per aziende più strutturate, che hanno invece la capacità di essere solvibili. In questo modo la società continua a fornire ugualmente l'azienda "non solvibile sul piano commerciale" ed incassa da un terzo maggiormente solvibile, che diventa suo debitore e creditore dell'azienda "ceduta". Questa triangolazione, ha spiegato l'imputato, tutelerebbe maggiormente la società nell'incasso della fornitura.

Quanto a Melchiorri, l'imputato ha riferito che il loro rapporto era nati nei primi anni duemila ed era andato avanti abbastanza bene, per poi incepparsi nel 2007-2008. Era stata quindi attivata la solita procedura, facendo prima la lettera di richiamo e poi passando alla procedura coattiva, intervenendo nella procedura instaurata da un altro creditore, senza tuttavia portare ad esito positivo. Fecero un ulteriore, vano, tentativo cercando altri beni di proprietà del debitore. A quel punto rinunciarono.
SILIPO Antonio era un cliente dell'azienda della F.lli Gibertini s.p.A.; il rapporto era iniziato intorno al 2005. SILIPO era titolare di diverse aziende per le quali acquistava gasolio. A un certo punto la situazione con SILIPO e con la sua azienda era precipitata, perché non riusciva più a pagare i suoi debiti. Anche in questo caso la F.lli Gibertini si era attivata percorrendo il solito *iter* processuale. Prima di arrivare a dilazioni ulteriori, SILIPO aveva proposto di iscrivere un'ipoteca volontaria sulla sua abitazione, che era intestata alla moglie, Marianna Martino. Così fece. Dopodiché, per sdebitarsi, aveva iniziato a pagare le rate di un piano di rientro che era stato concordato e propose qualsiasi tipo di soluzione compensativa che potesse essere intrapresa.
Per questo aveva eseguito diversi lavori in diverse aree, alcune di proprietà della F.lli Gibertini e una di un'azienda di cui sono proprietari al 50%, la Modena Petroli. I lavori effettuati dal SILIPO venivano in parte pagati e in parte scontati sul vecchio debito. Nell'ambito di questa fase, di queste proposte, erano dunque arrivati anche alla proposta di cessione del credito vantato nei confronti di Melchiorri.
L'imputato non ricorda esattamente come SILIPO facesse a sapere che avevano questa posizione incagliata.
Accettò la proposta di effettuare la cessione del credito di 51.000 euro vantato verso Melchiorri, dietro pagamento dell'importo di 5.000 euro, perché riteneva quel credito assolutamente irrealizzabile. Per cui utilizzarono il solito stampato con la cessione di credito registrata e regolarmente inserita nella contabilità della F.lli Gibertini. In quel momento il credito era già stato messo a perdita fiscalmente e la cifra relativa all'importo della cessione venne registrata in contabilità, come sopravvenienza attiva.
La differenza sostanziale con altre cessioni era proprio questa: quella con SILIPO aveva ad oggetto, a differenza delle altre, un credito "che era già stato dichiarato morto", già messo a perdita. Si consultò tuttavia con il commercialista, il dottor Pasquinelli dello studio Rossini di Modena, che gli disse che l'operazione di cessione dei crediti per togliersi dalla contabilità anche cifre molto ridotte era una pratica diffusa. La cessione del credito era *pro soluto*.

Quanto alla ragione per la quale le cambiali firmate da Melchiorri a SILIPO tornarono nella sua disponibilità l'imputato ha sostenuto che ciò avvenne perché utilizzate da SILIPO per ridurre il suo debito nei confronti della F.lli Gibertini: *SIG. GIBERTINI G. – Dunque. Silipo mi fa vedere un documento in cui risulta che ha fatto una transazione con il suo commercialista e con l'Avvocato di Melchiorri, dove hanno stilato una transazione (tra l'altro, a me sembrava assolutamente regolarissima), dove il Melchiorri accettava una forma di pagamento e consegnava a Silipo delle cambiali. Tutte le cambiali erano intestate a Silipo, per cui girabili. Silipo le ha usate per ridurre il maggior debito nei miei confronti e sono state incassate e accreditate alla posizione di Silipo regolarmente in contabilità pure quelle. I titoli*

erano girabili e, secondo noi, anche se può sembrare strano che rientrino titoli del Melchiorri a noi, erano titoli assolutamente girabili, senza nessun tipo di problematica.

SILIPO si era presentato come persona che cercava di dimostrare le proprie capacità organizzative e lavorative anche oltre quelle che erano realmente. Si era proposto di organizzare qualsiasi tipo di soluzione lavorativa o mediazione in qualsiasi tipo di servizio fosse necessario. Non si era mai dimostrato un soggetto né pericoloso né violento, tant'è che si era presentato volontariamente con la moglie a firmare un'ipoteca sulla casa dove abitava. Aveva un atteggiamento "un po' da bullo" anche nel vestirsi, sempre vestito tutto di pelle, con la brillantina, cercava di far vedere che era una persona importante. Questo era il suo atteggiamento, ma in nessun momento aveva avuto il pensiero che potesse essere nulla di più che un operatore del settore, non tanto diverso dagli altri né, tantomeno, legato a qualche organizzazione mafiosa. Se si fosse sentito intimidito o minacciato da SILIPO avrebbe "abbozzato", come aveva fatto tante altre volte, preferendo rinunciare al suo credito.

Rispondendo al Pubblico Ministero l'imputato ha poi spiegato di non avere mai conosciuto SARCONE Nicolino, avendone sentito parlare per la prima volta la sera in cui venne seguita la perquisizione a casa. *"Non sapevo... Tant'è che non riuscivo a capire come mai fosse agganciato il mio nome a questa persona, di cui non avevo nessuna conoscenza."*.
Ha detto di non conoscere nemmeno Gibertini Marco.

Nella sua società, ha poi aggiunto l'imputato, non era solo il Presidente ma controllava la completa filiera commerciale, *"per cui il contatto con tutti gli agenti, il controllo dei crediti, il coordinamento e le politiche commerciali su tutti i distributori di carburante che abbiamo ubicati nella regione.*
La sua attività consisteva nell'affiancare molto spesso gli agenti nei contatti con la clientela, nel valutare quest'ultima attraverso una serie di operazioni fatte assieme a organismi di controllo e banche, determinarne il fido commerciale, determinarne la gestione commerciale. Normalmente il suo intervento, avviene nella fase iniziale del rapporto e nel momento in cui si verificano dei problemi. Se non ci sono particolari difficoltà, il rapporto rimane in mano all'agente di riferimento. Nel caso specifico aveva iniziato a interloquire con SILIPO particolarmente nel momento in cui costui non pagava più, nel 2007-2008, per poi terminare nella fase in cui hanno dovuto attivare la procedura esecutiva vera e propria, nel 2011 circa.

Il senso di una cessione del credito ad un soggetto con il quale vi erano stati problemi di insolvenza era legato al fatto che, in quel caso, il credito era oramai considerato perso, e la cessione poteva portare solamente a un risultato positivo e non negativo.
Quanto a SILIPO, ha aggiunto l'imputato, occorre considerare che in quel momento si stava proponendo in ogni modo per risolvere la sua situazione debitoria, che si stava progressivamente risolvendo in modo positivo.

SILIPO aveva proposto, ed eseguì effettivamente, lavori in tre cantieri (uno a San Michele dei Mucchietti vicino a Sassuolo; un altro sicuramente in via Giardini; il terzo, più o meno in queste aree). In sostanza il rapporto con SILIPO era duplice: aveva un debito per precedenti

forniture; *una parte dell'attività veniva pagata, perché sosteneva delle spese, e una parte veniva imputata al debito precedente.*

Al momento della cessione del credito, ha detto l'imputato, non disse a SILIPO che il credito ceduto era "morto", non ve ne era bisogno, visto che lo avevano ceduto per 5.000 euro anziché per 51.000 euro. La cifra era bassa perché SILIPO era stato informato del fatto che Melchiorri, dopo la procedura, non aveva pagato. Inoltre, aveva probabilmente detto a SILIPO che aveva comunque la possibilità di far fare dei lavori o dei trasporti a Melchiorri, in modo da farsi pagare il credito ceduto.

I titoli cambiari trovati nella sua abitazione non vennero tutti indicati in contabilità, ma solo quelli incassati.
Vennero imputati alla posizione di SILIPO e non a quella di Melchiorri che si era chiusa con la cessione del credito per 5000 euro. Non si interrogò circa il modo in cui SILIPO era riuscito ad ottenere quello che lui, tramite le vie legale non era riuscito ad ottenere: *"P. M. MESCOLINI – Gli chiese come aveva fatto? SIG. GIBERTINI G. – No. P. M. MESCOLINI – No. SIG. GIBERTINI G. – Non era mio compito assolutamente. P. M. MESCOLINI – Io l'ho chiesto. SIG GIBERTINI G. – Io, le dico la verità, ho visto Melchiorri una volta nella mia vita, perché non riusciva a... non mi ricordo se non... non aveva trovato la cambiale in banca e ci contattò per effettuare il pagamento di una cambiale E ho visto una volta Melchiorri, perché mi ha pagato la cambiale e io gliel'ho consegnata."*
Le due posizioni debitorie, quella di SILIPO e quella di Melchiorri, erano paragonabili nell'entità, ma nella loro posizione complessiva SILIPO dava maggior affidabilità : *"SIG. GIBERTINI G. – Come entità è vero. La differenza, se posso sottolineare, è che la procedura nei confronti di Melchiorri era terminato da tempo con la vendita della casa e un esito negativo per voi. Viceversa, il Silipo in quel momento li lavorava a decurtazione del suo debito e avevamo ancora l'ipoteca sulla casa, l'ipoteca volontaria fatta sulla casa di Silipo dalla moglie.*

Interrogato dal Tribunale e dalle parti sui temi così riaperti, l'imputato ha dichiarato:
a) di non sapere il motivo per il quale Silipo era a conoscenza dell'esistenza della pendenza di Melchiorri; fu lui a fargli la proposta perché era convinto di riuscire a recuperare il credito facendogli fare dei lavori da dedurre dall'importo del debito.

b) di non sapere, e di non potere immaginare, perché SILIPO, che era già suo debitore, aveva pensato a questa operazione e la ragione per la quale Melchiorri avrebbe dovuto accettare le richieste di SILIPO.

c) di non avere computato i 5.000 euro derivanti dalla cessione del credito a detrazione dell'importo di cui il SILIPO era debitore, trattandosi di una "partita parte": *P. – E come mai i 5.000 euro non li mette in conto debito di Silipo nei suoi confronti? SIG. GIBERTINI G. – Perché questa è una partita a parte. Posso dirle con chiarezza che...*

d) di avere fatto questa operazione, che prevedeva il pagamento di 5.000 euro da parte di un debitore in difficoltà per consentirgli di sbloccare la sua situazione e "rimetterlo in moto" disinteressandosi di come SILIPO avrebbe potuto risolvere la situazione: *P. – Mi scusi. Silipo non paga i suoi debiti, però le pago 5.000 euro cash per prendersi un credito che lei ha sperimentato essere un credito morto: non le è venuto un dubbio che ci potesse essere...? SIG. GIBERTINI G. – Signor Presidente, noi spesso ci troviamo in questa situazione bivalente in cui, pur avendo un debito incagliato, sblocchiamo una piccola apertura di credito magari per una fornitura che consenta al debitore di effettuare lavori che rimettono in movimento la posizione. Lo facciamo noi... P. – Ma qui questo non deve fare nessun lavoro, anzi si deve adoperare per far fare a un altro dei lavori. Qui non c'è più la sua volontà, c'è la volontà di un altro. SIG. GIBERTINI G. – Non mi spingo in quest'ambito. Io mi ricordo che ci fu questa proposta... P. – Siccome noi sappiamo il seguito, e allora... SIG. GIBERTINI G. – Non mi sono messo a pensare i sistemi di Silipo per fare quadrare la suo contabilità, ecco.*

e) SILIPO non ha ancora onorato i suoi debiti: la casa pignorata è, ad oggi, sequestrata, e la procedura esecutiva sospesa;

f) quando gli vennero consegnate le cambiali non si interrogò sul modo in cui SILIPO era riuscito ad ottenerle e a farsi promettere e a farsi pagare, parzialmente, la somma di 25.000 euro, avendo visto la transazione redatta e sottoscritta dal commercialista. Peraltro, la cosa non lo aveva stupito perché spesso era accaduto che all'improvviso un debitore si trovasse nella condizione di pagare: *" P. – Diventa interessante che lei, con i suoi eccellenti legali, le sue società di recupero credito, i suoi strumenti, i suoi mezzi si arrende e perde l'1% del fatturato, arriva Silipo e le sbatte in faccia le cambiali. SIG. GIBERTINI G. – Signor Presidente, le posso garantire che io ho un elevato numero di situazioni che a volte si risolvono anche, fortunatamente, con le più svariate... le invenzioni più svariate da parte dei debitori nella storia. Poi, siccome molto spesso hanno bisogno dell'attività della mia azienda anche nel momento in cui ripartono con altre attività, molto spesso le aziende si adoperano per trovare una soluzione per pagare i loro debiti anche a distanza di tempo. Le posso garantire che le situazioni sono le più svariate, spazio tra le più impensabili. P. – Lei non si è stupito, l'ha considerato come un dato oggettivo, il fatto che Silipo le portasse le cambiali firmate da Melchiorri. SIG. GIBERTINI G. – L'ho considerato come un fatto oggettivo, fino a se stesso. P. – Non si è chiesto come facesse. Silipo, a procurare... SIG. GIBERTINI G. – ...a chiudere la transazione rispetto a quello che non ero riuscito a fare io. Signor Presidente... P. – Lei a quel punto poteva licenziare tutti i suoi Avvocati e assumere Silipo. SIG. GIBERTINI G. – Però, le dico, delle volte le soluzioni sono dove uno non le pensa.*

g) non incassò tutte le cambiali di Melchiorri perché ad un certo momento costui le aveva mandate insolute e quindi smise di metterle all'incasso;

h) l'importo delle cambiali consegnate a SILIPO e a lui girate ammontava a 20.000 euro;

i) aveva chiesto a SILIPO di contattare Melchiorri per dirgli che non gli era stato possibile incassare le cambiali e che quindi avrebbe dovuto pagare *brevi manu … e così è stato. E, come ho detto prima, è stata l'unica volta in cui ho incontrato Melchiorri davanti alla motorizzazione, che mi ha portato 1.000 euro a me personalmente e gli ho consegnato la cambiale.*

22.1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sulla base delle prove indicate ed acquisite in dibattimento ritiene il Tribunale dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Le premesse storiche sulle quali si sviluppa l'estorsione sono incontestate ed emergono dalle prove orali e documentali assunte.

Renzo Melchiorri è un piccolo imprenditore di Castellarano che, nel corso della sua attività, aveva contratto un ingente debito, pari a 51.000 euro, nei confronti della società F.lli Gibertini, una importante società modenese che si occupa di commercio di carburante, ed il cui amministratore delegato è l'odierno imputato GIBERTINI Gino che, all'epoca dei fatti, ricopriva anche la carica di Presidente della medesima società.

La società F.lli Gibertini, per il tramite del suo ufficio preposto alla attività di recupero crediti, percorse ogni strada legale per ottenere la soddisfazione della sua pretesa, rimasta inadempiuta.

Considerata l'incapienza del patrimonio del debitore, Melchiorri, e ritenuta l'impossibilità di ottenere il pagamento, il credito veniva contabilmente messo a perdita e fatto oggetto di cessione a SILIPO Antonio dietro il pagamento della somma di 5.000 euro, contabilmente registrata come sopravvenienza attiva.

SILIPO Antonio era un cliente dell'azienda della F.lli Gibertini, a fare data da circa dal 2005, essendo titolare di alcune imprese di trasposto per le quali acquistava gasolio.

Anche SILIPO era fortemente indebitato (per circa 80.000 euro) nei confronti della società dell'imputato. Per questo, a cavallo degli anni 2007-2008, su iniziativa del SILIPO, venne concordato un piano di rientro con pagamenti mensili garantito da un'ipoteca volontaria sulla casa di abitazione e concessa, formalmente, dalla moglie Martino Marianna. SILIPO aveva anche iniziato a proporre qualsiasi tipo di soluzione compensativa che potesse essere utilmente intrapresa per ripianare il suo debito. Per questo aveva eseguito diversi lavori in alcuni cantieri per la F.lli Gibertini. I lavori venivano in parte pagati e in parte scontati sul debito pregresso.

Dopo aver acquistato il credito di 51.000 euro dalla F.lli Gibertini Spa, dietro il corrispettivo di 5.000 euro, SILIPO si era rivolto a MELCHIORRI per esigerne il pagamento, ottenendo titoli di credito per l'ammontare di 25.000 euro: un assegno dell'importo di 5.000 euro e 20 effetti cambiari dell'importo, ciascuno, di 1000 euro. Con il pagamento di questo importo, le parti ritenevano estinto il debito, consacrando in atto formale la transazione.

Sul punto non vi è contestazione, del resto risultando il dato, *per tabulas* (cfr. produzioni 16.9.2016).

Se dunque la F.lli Gibertini non era riuscita ad ottenere nulla dalla sua attività di recupero credito percorsa dal suo ufficio legale, SILIPO, che aveva acquistato il credito ad un prezzo pari al 10% dell'importo dello stesso, era invece riuscito ad ottenere immediatamente la riscossione di un importo pari a 25.000 euro.
Secondo il capo di accusa, ciò sarebbe il frutto dell'estorsione commessa dai coimputati in danno di Melchiorri Renzo.

Su queste premesse è dunque oggi al vaglio è la responsabilità concorsuale di GIBERTINI Gino quale mandante dell'azione estorsiva materialmente compiuta da SILIPO, sotto la direzione di SARCONE Nicolino e finalizzata al recupero del suo credito, nella consapevolezza che sarebbero stati utilizzati metodi tipicamente mafiosi da parte di soggetti che GIBERTINI sapeva appartenere al consorzio criminale.

In tale giudizio è logicamente prioritario l'accertamento del fatto estorsivo non essendo ovviamente sufficiente il fatto che, *medio tempore*, sia divenuta definitiva la sentenza di condanna emessa all'esito del rito abbreviato per gli altri due coimputati.

La persona offesa, come visto, ha dichiarato che dopo l'ingiunzione di pagamento e il pignoramento notificatigli dalla società creditrice, nell'aprile del 2012, SILIPO si presentò nella carrozzeria del fratello, accompagnato da un altro soggetto, chiedendogli di pagare il credito mostrandogli la cessione del credito e le fatture. Successivamente, prima di procedere al pagamento mediante la consegna dell'assegno e delle cambiali, visto che quei soggetti gli avevano fatto capire che in un modo o nell'altro avrebbe dovuto pagare, si era rivolto alla Polizia di Stato di Sassuolo per sapere chi fossero i personaggi che lo avevano avvicinato ottenendo, in risposta, che si trattava di soggetti poco raccomandabili. Si recò quindi anche dall'Avvocato Romano Corsi, per sapere se si trattava di una cessione regolare. Insomma, dopo questo incontro cercò di temporeggiare per sapere chi fossero i soggetti che reclamavano il pagamento del credito di GIBERTINI e se le loro richieste fossero vere o false, anche se le chiamate di SILIPO iniziarono a diventare più insistenti.

Sotto questo aspetto la testimonianza della persona offesa ha sminuito il reale accadimento dei fatti e, in particolare, il contegno tenuto da SILIPO e la percezione dello stesso da parte sua, fornendo, allo stesso tempo, una spiegazione alla ragione per la quale si era deciso a consegnare l'assegno e le cambiali per un valore complessivo di 25.000 euro a SILIPO sebbene in precedenza non avesse versato nulla a GIBERTINI.
Gli esiti della attività spionistica, tuttavia, fanno luce su quanto realmente accaduto, tanto che, come si è visto, lo stesso Melchiorri, a fronte dell'incalzare delle domande e della lettura, sotto forma di contestazione, di alcun brani delle conversazioni captate, ha fatto trapelare che:
- SILIPO aveva un tono imperioso e poco rassicurante, anche perché sapeva che non era una persona raccomandabile come riferitogli dalla Polizia di Stato;
- quando scoprì che le cambiali erano state girate a GIBERTINI ed incassate da lui si fece l'idea che costui si fosse accordato con SILIPO per recuperare in quel modo il credito che non era riuscito a soddisfare in precedenza.

Le intercettazioni danno conto della complessiva operazione compiuta e disvelano la natura estorsiva dello stessa.
Fin dal mese di marzo del 2012 vengono registrati i contatti fra GIBERTINI Gino e SILIPO; i due si sentono frequentemente parlando di vari affari, di lavori sui cantieri, programmando, tra l'altro, di incontrarsi (prog. 2917, 3477, 4408, 4476, 4527). Nel corso della telefonata registrata al n. 4553 RIT 353/12 si apprende che SILIPO è già sul luogo e specifica che un soggetto non indicato, ma certamente ben noto al GIBERTINI, si era messo a sudare, tanto che gli occorreva un asciugamano e che avrebbe chiamato per mettere a posto il cantiere. SILIPO chiede allora a GIBERTINI se sono decisi a "giocare", facendo intendere che vi erano le condizioni per giocare, ribadendo che quel soggetto aveva "sudato parecchio". GIBERTINI risponde che aveva fatto bene e, convintamente, dice di "aprire il cantiere". SILIPO con linguaggio altrettanto criptico chiede a GIBERTINI se ha capito di cosa stia parlano e GIBERTINI risponde di essere d'accordo. SILIPO gli dice quindi che domani o dopo domani quel soggetto lo avrebbe chiamato per pianificare, anche se per finirlo occorreranno 7 mesi. GIBERTINI ringrazia:
Gino - Sì, pronto? Antonio - Oh, Gi... Gino! Gino - Sì, dit è? Antonio - Sono Antonio Silipo. Gino - Dimmi, Antonio. Antonio - Niente, io sono già venuto qua. Gino - Sì. Antonio - Tutto a posto, tutto regolare. Questo si è messo a sudare, si è messo. Gino - Eh. Antonio - Ci voleva una asciugamano. Gino - Sì. Antonio - E niente, domani mi ha detto che mi chiama per mettere a posto il cantiere. Gino - Ah, sei già passato di là allora? Antonio - Eh... che facciamo? Giochiamo, Gino? Gino - Eh, hai fatto bene. Hai fatto bene, hai fatto bene. Antonio - Che facciamo? Questo vo... questo si è asciuga... si asciugava con il... l'asciugamano perché sudava. Gino - Si è asciugato? Eh. Ho capito. Antonio - Sudava. Gino - Bene, bene, bene, bene. Allora apriamo il cantiere, dai. Antonio - Hai capito? Eh. Gino - Solo una cosa... d'accordo. Antonio - Quindi domani... domani o post-domani mi chiama per pianificare. . Gino - Sì, sì. Antonio - Lui mi ha detto che per finire il cantiere ci vorranno sette mesi. Gino - Beh, va bene. Antonio - Va bo', Gino - Vediamo. Okay, grazie. Ciao. Antonio - Va bene, ci sentiamo. Ciao, Gino Ciao.

Le conversazioni proseguono.
Il 23.3.2012, sempre parlando di affari e di lavori, SILIPO dice a GIBERTINI che ha urgenza di incontrarlo (prog. 4795 RIT 353/12). Il 27.3.2012 GIBERTINI chiama SILIPO (prog. 5084 RIT 353/12) dicendogli che il suo geometra gli sta sollecitando i documenti e SILIPO lo rassicura. GIBERTINI gli fa inoltre sapere che vorrebbe svolgere con lui i lavori nella Piazzola *"e poi ascolta, la ...il...il.. come si chiama? L'offerta per il lavoro della Piazzola...vorrei combinare io con te"*. Anche su questo punto GIBERTINI ottiene rassicurazioni da SILIPO (*Antonio: e poi combiniamo il tutto, combiniamo. GINO- mi raccomando i documenti e poi...quando ci sei combiniamo quel lavoro lì. Antonio - Bene prepara...prepara il lavoro, là, prepara*). A quel punto GIBERTINI, rassicurato, dice di avere due cose importanti per loro (*si, c'ho due cose molto importanti per noi*). Il 4.4.2012 GIBERTINI comunica a SILIPO che il cantiere è quasi pronto e SILIPO chiede a GIBERTINI se può fargli avere entrambi tutti e due i lavori (prog. 6016 RIT 353/12). Il 5.4.2012 SILIPO chiama GIBERTINI dicendogli che era stato obbligato a fatturare alcuni lavori da lui svolti a causa dei controlli e gli chiede il favore personale di pagarlo immediatamente con un assegno,

perchè l'indomani ha un assegno in scadenza. GIBERTINI lo rassicura e lo invita a raggiungerlo. Si accordano per vedersi alle 12.30 (prog. 6077 RIT 353/12).

Si giunge così ai giorni in cui si verificano gli eventi oggetto della imputazione.
Il 19.4.2012, SILIPO Antonio si accorda con SARCONE Nicolino per vedersi da lì a poco nell'ufficio di questo, per poi recarsi insieme in un posto non meglio specificato (prog. 7703 RIT 353/12) Le celle telefoniche indicavano che effettivamente SILIPO si era portato negli uffici di SARCONE Nicolino.
Alle 19.07 di quello sesso giorno SILIPO invia all'utenza di GIBERTINI (n. 335 5970651) un messaggio in cui chiede il numero esatto del cellulare di MELCHIORRI di Castellarano:
Questo il testo SMS: *Mi dai il numero esatto del cellulare di Melchiori di castellarano. Grazie antonio silipo.*"
Un'ora dopo SILIPO comunica a SARCONE di non essere riuscito ad andare nel posto indicato e i due prospettano di andarci l'indomani mattina, previ accordi telefonici (prog. 7763 RIT 353/12).
La mattina del 20 aprile non si registrano contatti fra i due che, solo nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, si accordano per vedersi (prog. 7842 RIT 353/12). Nel frattempo SILIPO inviava un nuovo messaggio a GIBERTINI, che si trova all'estero, dicendogli che ha bisogno di un favore personale, avendo bisogno di denaro per pagare un acconto ad un operaio al quale era morto il padre e che aveva bisogno di 3.000 euro per il funerale (prog. 7832-7833-7834 RIT 353/12).

Alle ore 19.53, è registrato un tentativo di chiamata da parte di SILIPO Antonio sull'utenza cellulare n. 345.9336978 in uso a Melchiorri Marcello, fratello di Renzo. Al terzo tentativo SILIPO ottiene risposta da Melchiorri Marcello (prog. 7851 RIT 353/12). Costui riferisce di avere poco prima consegnato un biglietto contenente i dati ed il numero di telefono per poter contattare lo stesso SILIPO. Quest'ultimo, che evidentemente non ha ottenuto il numero di telefono del Melchiorri Enzo da GIBERTINI, che si trova all'estero, se lo fa dare dal fratello Marcello. Di fianco a SILIPO, in quel momento, vi è un altro soggetto. Parla infatti sempre al plurale, dicendo che si trovano davanti alla carrozzeria e che il fratello Renzo non era ancora arrivato.

Immediatamente dopo, SILIPO Antonio compone il numero fornito da Marcello, il numero di Renzo, ma l'utenza è irraggiungibile (prog. 7844 e 7855 RIT 353/12).
Alle 20.45 SILIPO Antonio è ancora a Castellarano in attesa di Melchiorri Renzo. Con lui, in auto, c'era anche altro soggetto, SARCONE Nicolino, del quale si udiva, a tratti, la voce. Mentre infatti SILIPO parla al telefono con Maddalena, con la quale ha una relazione sentimentale e che sospetta che SILIPO sia insieme ad un'altra donna, l'attenzione dei due era attratta da un furgone in transito in cui ritenevano potesse trovarsi il Melchiorri e si ode lo scambio di battute tra lui e questo soggetto.
Alle 21.08 (prog. 7867 RIT 353/12) SILIPO e SARCONE si trovano ancora insieme in zona. SILIPO, per attenuare la gelosia della diffidente Sammarco, le passa al telefono SARCONE Nicolino, che confermava che SILIPO era con lui, dicendole che non si potevano muovere, perché stavano aspettando una persona e non sapevano quando sarebbe arrivata "siamo

aspettando una persona che non si sa se esce oggi ..se esce più tardi... se mangia ... se dorme non lo so".

Nei giorni seguenti vengono registrate (prog. 8419 RIT 353/12) alcune telefonate tra SILIPO e GIBERTINI Gino, che è appena rientrato dall'America, aventi ad oggetto richieste di pagamento di denaro e, in specie, di una fattura. GIBERTINI cerca di andargli incontro dicendogli che se gli porterà le fatture proverà a pagarlo. Alle 20.00 i due si risentono (prog. 8468 RIT 353/12). SILIPO spiega di avergli portato le fatture. GIBERTINI dice di averle viste ma di non capire lo stabilizzato: *"si, ho visto. Eh...ho guardato tutto, l'unica cosa che non ho capito è il riciclato...il sensami, lo stabilizzato."* SILIPO gli fa capire che si tratta di fatture per le quali erano intercorsi accordi tra loro e di cui non parlare al telefono. *"Antonio - No, quelle sono le fatture che tu mi hai detto di... capiscimi. Gino - Sì, Antonio - Eh. Hai capito? Gino - Sì, sì, ho capito. Va bene, va bene. Antonio - Eh. "*
Alle 17:56 di lunedì 30 aprile 2012 si registra un tentativo di chiamata da SILIPO Antonio a Melchiorri Renzo, che continuava a non rispondere (prog. 8827 RIT 353/12). Mentre il telefono squilla si sente crescere la rabbia del SILIPO (*"sto bastardo"*).
Seguivano, lo stesso giorno e in quelli a seguire, numerosi altri tentativi di chiamata da parte di SILIPO ai quali Melchiorri si sottraeva.
La mattina del 5 maggio 2012 (09.47) Melchiorri Renzo chiama SILIPO Antonio (prog. 9436 RIT 353/12). Quest'ultimo gli dice che in un modo o in un altro, doveva pagare. MELCHIORRI, incalzato da SILIPO, con atteggiamento sottomesso, palesemente intimidito, dice, sapendo che SILIPO era calabrese, che lui con i suoi "paesani" era sempre stato corretto e che li aveva anche aiutati, permettendo che qualcuno di loro non l'avesse mai pagato per lavori effettuati. SILIPO insiste facendo intendere al debitore con chi aveva a che fare. Si accordano quindi per sistemare la cosa in un modo o nell'altro.
Silipo - Buongiorno.
Melchiorri - Signor Silipo, buongiorno.
Silipo - Buongiorno a lei, Melchiorri.
Melchiorri - Niente, io ho parlato con l'avvocato ieri sera
alle otto e martedì di sicuro al Casellario Giudiziale
a Reggio Emilia gli dovrebbero dare tutto il mio
fascicolo. E lui mi ha detto: Aspetti prima di fare delle cose che vediamo tutte come sono .."Il mio
avvocato è l'Avvocato Corsi di Reggio Emilia, non so se lo conosce.
Silipo - Sì, sì, lo conosco, lo conosco.
Melchiorri - Eh. Romano Corsi, mi ha detto: Aspetti martedì che martedì mi dovrebbero dare tutto il fascicolo (Inc. audio insuf.).
Silipo - Va be', ma l'avvocato a noi non è che ci riguarda,
Melchiorri, non ci riguarda...
Melchiorri - Eh, ma lo so. A lei non le riguarda, no, ma a me mi riguarda perché io... Io fra Gibertini ed un altro mi hanno fatto perdere 350.000 euro a me,
capito, signor Silipo?
Silipo - Eh, lo so.
Melchiorri - Lei non ha nessuna colpa, per l'amor di Dio.

Silipo - Gibertini era Gibertini, io... ripeto, io sono io. Cioè non voglio avere discussioni con nessuno perché giustamente quello è un credito che e... esiste, quello lì. E giustamente deve andare a posto, (inc. pronuncia non chiara).
Melchiorri - Perché io avevo dei discorsi anche con il suo rappresentante che non hanno mantenuto niente di quello che hanno detto. Adesso io per... per il momento le posso dire solo questo, dopo vediamo cosa... giustamente lei ha dei documenti in mano, ha le sue ragioni. L'importo intanto non risulta perché non sono 58. ma sono 51.000 e rotti euro.
Silipo - Ma adesso non è...
Melchiorri - Che ho fatto il controllo .
Silipo - Adesso... non è quello lì. il mille.. il mille sotto o il mille sopra, Melchiorri. E' la buona intenzione... è la buona intenzione di voler mettere a posto la cosa, perché quando uno dimostra di avere la buona intenzione, adesso, poi, che sono le mille, le... le cinque sotto, le cinque sopra a .. a.. (inc audio insuf.). Melchiorri - Sicuramente loro le hanno dato una fattura in più, perché sono 51.300 e rotti, dai conti che risultano al commercialista delle fatture scoperte.
Silipo - Allora... fatemi capire qual è la fattura, che io quella fattura lì la storno. Va bene? E me li faccio dare da Gibertini, me li faccio dare, me li fa
Melchiorri - Veda lei, veda lei. Lì c'è qualcosa che non va bene con i conteggi anche.
Silipo - No, no, ma me li faccio dare da Gibertini.
Melchiorri. Me li faccio dare.
Melchiorri - Veda lei.
Silipo - Ecco
Melchiorri - Quindi martedì, come mi chiama l'Avvocato
Corsi, io la chiamo e vediamo...
Silipo - Melchiorri, e...
Melchiorri - Tutto quello che si può fare, ma...
Silipo - Io aspetto martedì per comodità sua, Melchiorri. Ma io che aspetto i documenti degli avvocati, non mi riguarda più di tanto. Ha capito, Melchiorri?
Melchiorri - Sì, ma lo so. Lei ha ragione perché a lei le hanno dato dei documenti in mano. Ma visto che io devo... devo pagare, con quello che mi hanno fatto...
Silipo - Ma Melchiorri, il problema non è...
Melchiorri - Ha capito? Ha capito? A parte che è un momento che dei soldi non ce ne sono, quindi...
Silipo Quando la gente è codarda così, è codarda, va bene? Cerca poi giustamente di attaccarsi a dove... a dove non si dovrebbe attaccare. Però si è attaccata un po' male a noi, hai capito Melchiorri? 'Sta gente qua si è attaccata. Perché quello che ci doveva dare, ce l'ha... ce lo deve dare punto e basta. Adesso chi di dovere per lui, prendiamo l'accordo, prendiamo.
Melchiorri - Capito? Prendiamo.
Silipo - Quindi, Melchiorri, mettiamoci l'anima in pace perché questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano e noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo... noi Hai capito?
Melchiorri - Aspettiamo, vediamo tutto quello che si può fare e nel modo che io lo posso fare perché, le ripeto, a me mi hanno rovinato.

Silipo - Le dico... le dico subito, subito, tanto per rompere il ghiaccio di una amicizia futura. Non
andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo perché non attacca, cioè è meglio .. cioè è
meglio parlare, eh, va bene? Prima, Silipo, voglio un mese in più," Silipo, voglio un mese in meno." Cioè, allora ci sta bene. Hai capito quello che voglio dire, Melchiorri?
Melchiorri - Si, si, ho capito.
Silipo - Ma quando uno cerca il pelo nell'uovo che si nasconde dietro il cassone del camion...
Melchiorri - No, no.
Silipo - Si nasconde dietro il muro, si nasconde dentro... di qua, si nasconde dietro di là...
Melchiorri - Non c'è mica.. non c'è niente da nascondersi perché io più che lavorare...
Silipo - (Inc. voci sovrapposte).
Melchiorri - Venti ore al giorno non so cosa fare, ha capito?
Silipo - Io sto dicendo la mia, Melchiorri, perché ho visto che sei un lavoratore e... quindi non è che...
Melchiorri - Dato che conosci della gente che mi conosce, non glielo chiedi che persona sono io? Io li ho aiutati tutti i tuoi parenti, paesani, là che ti ho detto...
Silipo - Non... non c'è bisogno che prendo informazioni perché giustamente so già tutto, Melchiorri, so già.
Melchiorri - Io...
Silipo - Hai capito?
Melchiorri - Io ho sempre dato una mano a tutti, ti dico, i tuoi paesani, perché so che sei calabrese, quindi...
Silipo - Quindi...
Melchiorri - Io con loro ce l'ho messa tutta, li aiutati tutti quando hanno avuto bisogno con i lavori, mi hanno pagato, non mi hanno pagato e... pazienza.
Silipo - Melchiorri, dopo ci sarà un seguito alla nostra amicizia, adesso...
Melchiorri - Io ti .. ti dico già che per me è difficile perché da quando loro mi hanno fatto questo pignoramento, la banca mi ha chiuso i conti e mi hanno sderenato.
Silipo - Adesso i...
Melchiorri - Sai che vuol dire sderenato?
Silipo - Eh, ma ci credo. Ma adesso in settimana... in settimana, e... mettiamo a posto questa situazione. Prenditi un attimino uno stand-by, prenditi, per mettere a posto 'sta situazione. Perché, Melchiorri, giustamente la cosa è seria, anzi, di più... anzi, hai capito? La cosa. Quindi non... non giriamoci attorno perché li... li recuperiamo in un altro modo con la collaborazione di lavorare. Hai capito?
Melchiorri - Vediamo, vediamo quello che si può fare. Io non è che mi nascondo e scappo perché non...
Silipo - Ma guarda, Melchiorri, non... non ne vale la pena, non ne vale la pena.
Melchiorri - Però ti ripeto... ti do del tu, scusa. A me quella gente lì mi ha rovinato l'esistenza, mi ha rovinato.
Silipo - Va bene, Melchiorri. Mettiamo a posto la situazione nostra che dopo ne... ne parliamo di
seguito, ne parliamo. Melchiorri - Va bene.

Silipo - Okay?
Melchiorri - Ci sentiamo martedì sera o mercoledì mattina, come mi (inc. audio disturbato).
Silipo - Melchiorri, 'sta settimana dobbiamo mettere a posto la cosa, vedi tu. In un modo o nell'altro. Vedi tu, okay? Vedi.
Melchiorri - Okay, ti saluto. Grazie.
Silipo - Ciao Melchiorri.

Seguivano nei giorni successivi altri tentativi di chiamata di SILIPO al Melchiorri e un messaggio; il "debitore" continuava a farsi negare. SILIPO informa SARCONE, proponendogli di impossessarsi di un camion del Melchiorri (prog. 10031 RIT 353/12): *"SILIPO Antonio: vedi che ho chiamato là a caso, quello che ha i camion e non mi risponde.Io gli ho mandato il messaggio, gli ho mandato.. vedi se sabato mattina, non lo so, ci facciamo una camminata o...o andiamo che ci prendiamo un camion, due camion.. SARCONE Nicolino: Eh, poi andiamo, dai. SILIPO Antonio: organizziamo vo bene? SARCONE Nicolino: Si, ci sentiamo dopo ciao ciao".*
Il giorno successivo, venerdì 11.5.2012, SILIPO riprova a chiamare Melchiorri Renzo, che non risponde (prog. 10102 RIT 353/12).
Subito dopo SILIPO avvisa SARCONE che Melchiorri continua a negargli la risposta, chiedendogli conferma se domani avesse intenzione di accompagnarlo da lui (prog. 10103 RIT 353/12).
Per tutto il mese di maggio seguivano tentativi di chiamata da SILIPO a Melchiorri (prog. n. 12054, 12055, 12056, 12188 12301, 13136 13182,13376, RIT 353/12 effettuate dal 26.5.2012 al 5.6.2012), che raramente si faceva trovare, occasioni nelle quali SILIPO gli ricordava che "*doveva mettere a posto la situazione*" (prog. 11162 RIT 353/12).
Nel frattempo, si registra un importante dialogo (prog. 13569 RIT 353/12 del 5.6.2012) fra SILIPO Antonio e GIBERTINI Gino, dal quale si comprende che "il cantiere di Castellarano" stava andando un po' per le lunghe e che, tuttavia, in settimana sarebbero giunti ad un accordo. GIBERTINI dice a SILIPO di avvisarlo prima di andare in cantiere, perché vuole fare due chiacchiere con lui. I due si danno quindi appuntamento nel pomeriggio:

Antonio - Poi, ascolta, un'altra cosa.
Gino - Dimmi.
Antonio - Lì, i due cantieri che mi hai assegnato, là...
Gino - Sì.
Antonio - Uno a Castellarano... sono un po' lunghini ma stiamo vedendo come.
Gino - Adesso... ti volevo parlare appunto di questo per un lavoro lì che c'era da fare dì... di quelli lì, ti volevo parlare. Poi... quando ci vediamo ne parliamo, va bene?
Antonio - No, no, vengo subito giù allora, vengo.
Gino - No, no, ma non è urgentissimo. Comunque quando ci vediamo, facciamo un ragionamento.
Antonio - Comunque io lì, tra questa settimana e l'altra, dovremmo arrivare ad un accordo, dovremmo arrivare.
Gino - Eh, eh, eh

Antonio - Adesso vediamo come fare.
Gino - Allora, prima di andare in cantiere, avvisami che facciamo due chiacchiere, okay?
Antonio - Eh, ma io devo andare mi sembra stasera, eh là.
Gino - Allora vediamoci oggi pomeriggio, dimmi dove.
Antonio - Dimmi dove devo venire, dimmi. Vengo lì da te?
Gino - Fai un salto da me?
Antonio - Allora, a che ora?
Gino - E... fai un salto da me alle tre e mezza, va bene?
Antonio - Va bene alle tre e mezza. Ascolta, poi un'altra cosa...
Gino - Chiamami dieci minuti prima di quando arrivi, così ti raggiungo.
Antonio - Okay. Poi un'altra cosa.
Gino - Dimmi.

Il 6.6.2012 SILIPO e GIBERTINI si risentono (prog. 13968/12). Parlano ancora di lavori da fare per un edificio pericolante in seguito al terremoto. SILIPO gli dà il contatto di Domenico Oppido e si raccomanda di fargli fare i lavori insieme a lui *(Antonio - Però, mi raccomando, fagli fare quello che insomma gli... abbiamo bisogno noi di lui, hai capito? Gino - Antonio, devo fa... il lavoro dico che lo fai tu o che lo faccio fare a lui? Antonio - No, no, tu dici: Adesso mi rivolgo con Antonio e te, Domenico, mi fai..."Gino - Va bene. Antonio - Quello che mi serve," punto.)* Come al solito, nel prosieguo, SILIPO gli chiede il pagamento di una somma dovuta non ancora pagata e GIBERTINI si attiva, allo scopo rivolgendosi alla segretaria. Sul finire SILIPO si raccomanda di chiamare Domenico OPPIDO e di fargli presente tutti i danni avuti dal terremoto ed i lavori da eseguire che lì *"andiamo a vedere"*.

L'11.6.2012, Melchiorri cede, e dà appuntamento a SILIPO (prog. 14374 - 14423 RIT 353/12). Il giorno seguente SILIPO chiama GIBERTINI Gino perché deve urgentemente parlargli di Melchiorri e dirgli due parole. Si accordano per vedersi al casello autostradale di Modena:
Gino - Antonio, sono con della gente. Tu hai sentito l'avvocato... scusami, l'ingegnere?
Antonio - Sì, ascolta, io avevo bisogno due secondi di vederti urgentemente.
Gino - Sì.
Antonio - Avevo.
Gino - Pomeriggio, io stamattina non ce la faccio.
Antonio - Vacca madosca! Vacca madosca!
Gino - Eh. Guarda, io pomeriggio...
Antonio - No, e.. pomeriggio no, perché pomeriggio sono a Verona per...
Gino - Sì.
Antonio - Al riguardo Melchiorri, punto.
Gino - Sì.
Antonio - Ah, devo dirti solo due parole.
Gino - Sì.
Antonio - Di... dimmi sì o no, punto.
Gino - E... dunque, cosa facciamo?
Antonio - Dimmi... dimmi te, perché io adesso, farei un salto adesso.

Gino - Sì. Io sono fuori, però quando rientro c'ho la Guardia di Finanza che mi chiude il verbale
stamattina.
Antonio - Ah.
Gino - Per cui non ho idea, cioè vado dentro da loro, non so quando finisco.
Antonio - No, ci vediamo fuori, ci vediamo.
Gino - Eh, hai capito?
Antonio - Ci vediamo.
Gino - Non so cosa dirti. E... io... io torno dentro verso
le (inc. voci sovrapposte).
Antonio - Non riesci... non riesci... non riesci ad
arrivare al casello dell'autostrada"
Gino - Dove?
Antonio - A Modena?
Gino - Sì, posso passare al casello dell'autostrada a
Modena.
Antonio - Tra quanto ci vediamo?
Gino - Mezz'ora lì al case... no, aspetta. Fermati, devo
fare un altro giro prima. E... alle dieci?
Antonio - Quaranta minuti?
Gino - Alle dieci lì al casello di Modena nord.
Antonio - Alle dieci, Modena nord.
Gino - Okay.

Il 12.6.2012 SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI chiedendo se avesse fatto chiamare Martinelli e Melchiorri: Testo SMS: *"Gino ai fatto chiamare martinelli e melchiolli fammi sapere. Ciao"*
Il successivo 13 giugno 2012, GIBERTINI Gino informa SILIPO Antonio che Martinelli (evidentemente quello che doveva seguire la pratica di Melchiorri) gli aveva detto che avrebbe insistito per sistemare in altro modo la vicenda, per cui adesso avrebbero provato a mettersi *"avanti in quel modo"*. Per quanto riguarda i loro conti si sarebbero messi d'accordo (prog. 14639 353/12)

Gino - Sì Antonio!
Antonio - Ciao, Gino. Buongiorno.
Gino - Eccomi! Allora, ti volevo dire, senti. Allora, Martinelli mi dice che... insiste che vuole sistemare la cosa con... con quell'altro suo datore di lavoro, lì... Gualtieri.
Antonio - Mh.
Gino - Per cui... adesso... cerchiamo la maniera di sistemare... i nostri... sì, le nostre cose, e proviamo a vedere se... se si mette avanti con quell'altro. Okay?
Antonio - Mah, io.
Gino - Eh. Per quanto riguarda dopo i nostri conti li guardiamo, hai capito?
Antonio - Sì, sì, però ti dico... va bo', niente, dai.
Tu... niente, ti voglio trovare domani, dai. Ti voglio trovare. Ti vengo.

Gino - Dimmi Antonio? Ecco.
Antonio - Ti vengo a trovare domani, ti vengo a trovare, dai.
Gino - Sì, sì, va bene, dai.
Antonio - Va bo'?
Gino - Va bene

La sera di quello stesso giorno GIBERTINI comunica il contrordine. Martinelli dopo avere visto Melchiorri si era tirato indietro in malo modo, dicendo che SILIPO si sarebbe dovuto arrangiare da solo. A quel punto GIBERTINI incarica SILIPO di gestire in autonomia la situazione e GIBERTINI sottolinea, eloquentemente, che non vuole c'entrare nulla nell'accordo che dovranno fare lui e Melchiorri (prog. 14713 RIT 353/12):
Antonio - Ciao, Gino.
Gino - Allora, contrordine. Martinelli (inc. audio disturbato) indietro.
Antonio - Eh.
Gino - Per cui tu... gestisci tu.
Antonio - Contrordine, cosa ti ha detto Martinelli?
Gino - Martinelli ha detto che (inc. audio insuf.) tirato indietro.
Antonio - Lui si è ritirato indietro?
Gino - Eh. E allora ha detto... dice: "Di a Silipo che si arrangi lui", cioè che... che "Ci pensi lui".
Antonio - Allora di... digli a Martinelli di chiamare a coso...
Gino - Eh.
Antonio - Digli.
Gino - No, ma gliel'ha già detto. Gliel'ha già detto Perché dice che è andato là e allora l'altro che prima ha detto: "Sì, faccio da garante io", si è tirato indietro. E allora Martinelli ha detto: "Sapete che c'è? Andate a fanculo tutt'e due".
Antonio - Benissimo. Allora, gli ha telefonato Martinelli a Melchiorri?
Gino - L'ha visto, l'ha già visto.
Antonio - L'ha già visto?
Gino - Sì.
Antonio - Ascolta, allora io gli dico di preparare il tutto, di preparare.
Gino - Tu sei .. sei... l'accordo lo fai tu, va bene?
Antonio - Eh. (Inc. voci sovrapposte).
Gino - Come... come... mettetevi d'accordo, io non c'entro niente, non voglio c'entrare niente.
Antonio - Te lo avevo detto io, te lo avevo, ti fargli una telefonata.
Gino - Hai ragione, hai ragione. Lo so, hai sempre ragione, Antonio, mi dispiace.
Antonio - Va bo', Okay, dai. A posto.
Gino - Ciao.
Antonio - Ciao, ciao, ciao.

Il giorno 15.6.2012, di prima mattina, SILIPO Antonio chiama per ben quattro volte Melchiorri Renzo, che non risponde, ma si recava da lui, come confermato dalla persona offesa e dai riscontri documentali: agli atti, come detto, vi è la cessione di credito e le

cambiali sottoscritte da Melchiorri. Tutti titoli che riportano appunto la data del 15 giugno 2012.
Mentre è da Melchiorri SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI dicendo di avere bisogno proprio perché era con il suo debitore. *Testo SMS: Gino o bisogno sono da stammattina da Melchiolli!"*

Immediatamente dopo SILIPO contatta GIBERTINI comunicandogli il buon esito della vicenda (prog. 14972 RIT 353/12): *Antonio - Ah, sei a Roma, sei? Gino - Si, sì, sono a Roma. Tutto bene? Antonio - Tutto bene, tutto a posto. Gino - Okay. Antonio - Io là... Gino - Mi fa piacere. Antonio - Io là ho chiuso, là. Gino - Hai fatto bene. Antonio - Eh. E... volevo (inc. voci sovrapposte). Gino - Hai combinato come avevamo detto, si? Antonio - Si, si, sì. Gino - Bene. Antonio - Volevo venire da te, volevo venire. Solo che se tu mi dici... Gino - Eh, no, sono via. Oggi arrivo tardi, eh. Antonio - Mh. Va bo', e niente... allora ci vediamo lunedì. Gino - Ci sentiamo lunedì, dai. Okay? Antonio - Va bene, okay. Gino - Cia, ciao, ciao.*

All'orizzonte, per SILIPO, si prospettavano nuovi lavori da fare, novi analoghi incarichi (prog. 15291 RIT 353/12): *"Antonio - Ah, sei a Roma, sei? Gino - Si, sì, sono a Roma. Tutto bene? Antonio - Tutto bene, tutto a posto. Gino - Okay. Antonio - Io là... Gino - Mi fa piacere Antonio - Io là ho chiuso, là. Gino - Hai fatto bene. Antonio - Eh. E... volevo (inc. voci sovrapposte). Gino - Hai combinato come avevamo detto, si? Antonio - Si, si, sì. Gino - Bene. Antonio - Volevo venire da te, volevo venire. Solo che se tu mi dici... Gino - Eh, no, sono via. Oggi arrivo tardi, eh. Antonio - Mh, Va bo', e niente... allora ci vediamo lunedì. Gino - Ci sentiamo lunedì, dai. Okay? Antonio - Va bene, okay. Gino - Cia, ciao, ciao.*

Analogo concetto esprime il 16.7.2012 (prog. 18409 RIT 353/12): ANTONIO: e...quel cantiere lì lo stai preparando? GINO: *Si, Ho un cantiere. Adesso ho un lavoretto abbastanza importante da farti fare, che.. non occuperà tanti giorni ma è una cosa... si.. buona! Son quasi pronto!"*
In quella stessa telefonata, si apprende che i titoli di credito rilasciati dal Melchiorri al SILIPO sono nella effettiva disponibilità di GIBERTINI Gino: *Gino - Ma abbastanza bene. Ti volevo chiedere un piacere. Antonio - Si. Gino - E... me... la prima cambiale di Melchiorri non siamo riusciti a metterla in banca. Antonio - Eh. Gino - Riusciamo... hai il numero di telefono che gli chiedo se posso andare in banca ad incassarla o se posso, se ce li dà lui? Antonio - E allora aspetta un attimo che ti do il numero, ti do. Gino - Si. Antonio - Vedi che lo trovo in rubrica. Gino - Si. Antonio - Lo trovo. Melchiorri... Me... Melchiorri, Melchiorri... (Si odono voci in sottofondo) Antonio - Melchiorri. Scrivi. Gino - Si. Antonio - 4 5... Gino - 3 4 5 ? Antonio - Si Gino - Si, vai. Antonio - 93 36. Gino - Si. Antonio - 9 7 8. Gino - 9 7 8, perfetto. Antonio - Poi aspetta... Gino - Dimmi. Antonio - Aspetta, no. Non.. che non ne ho un altro. Stai lì, eh. Gino - Si. Antonio - M... stai lì, eh. Questo è un 3 4 5, giusto, ti ho dato? Gino - 3 4 8 mi hai dato. Antonio - Allora... Gino - 3 4 5 , scusa, 3 4 5 mi hai dato. Antonio - Bon, perfetto. Allora scrivi anche questo. Gino - Si. Antonio - 3 3 4. Gino - Aspetta, eh. 3 3 4, si? Antonio - Poi.... 74 19. Gino - Si. Antonio - 19 0 59 Gino - 0 5 9, okay. Provo Antonio - Tu lo chiami. Renzo... Gino - Provo, provo. Antonio - E' successo così e così. Mi ha chiamato..."*

Gino - Sì. Antonio - Ho chiamato ad Antonio..."Gino - Sì. Antonio - Però mi ha detto Antonio di... di... di chiamare te."Gino - di contattarti, va bene. Va bene, va bene.
Del resto, all'esito della perquisizione effettuata presso la abitazione di GIBERTINI dopo l'esecuzione delle misure cautelari erano state trovate alcune di dette cambiali..

Le prove indicate non ammettono dubbi di sorta.
Melchiorri Renzo è stato vittima di un'estorsione materialmente consumata ai suoi danni da SILIPO Antonio.
Dalla conversazione in cui SILIPO, con tono imperioso (dice la persona offesa) ordina al Melchiorri il pagamento, in un modo o nell'altro, del credito a lui ceduto da GIBERTINI, emerge plasticamente, con forza, l'intimidazione patita dal Melchiorri che ben sa con chi ha a che fare, "un calabrese come lui" anche perché SILIPO non si risparmia dal fargli capire chi si trova di fronte.
L'intimidazione produce i suoi effetti: Melchiorri va, significativamente, ad informarsi su chi siano esattamente i soggetti da cui era stato avvicinato, ottenendo conferma del fatto che si trattava di soggetti poco raccomandabili. Cerca quindi di temporeggiare finchè cede alla pressione e decide di incontrare SILIPO. Siamo al 15.6.2012: quel giorno, sebbene prima non avesse sborsato un centesimo per pagare il debito contratto nei confronti di GIBERTINI Gino, improvvisamente, senza che sia emerso alcun cambiamento della sua situazione economica, si convince a consegnare un assegno da 5.000 euro e 20 cambiali dell'importo di 1.000 euro ciascuna.
Melchiorri, in dibattimento, ha sostenuto che ciò fece perché SILIPO gli aveva fatto una proposta di pagamento dilazionato e per la metà dell'importo dovuto: insomma una proposta "irrinunciabile". Il dato stride, tuttavia, con l'assoluta indisponibilità di risorse economiche lamentata nel corso di quella conversazione con SILIPO, indisponibilità che gli aveva impedito di onorare il suo debito nei confronti di GIBERTINI, e che lo aveva condotto a chiedere a SILIPO di comportarsi come lui, calabrese, aveva fatto nei confronti di compaesani che non lo avevano pagato, ossia tollerare di non essere pagato. Nemmeno i legali dell'ufficio preposto appositamente al recupero crediti di quella importante società erano riusciti, per le vie legali, ad ottenere soddisfazione della pretesa.
Neanche lo stesso GIBERTINI ha saputo razionalmente spiegare tale anomalia, ipotizzando che la attività di Melchiorri si fosse ripresa forse anche grazie alle proposte di collaborazione avanzategli da SILIPO.
La verità che emerge dalle prove indicate - non da ultimo il contegno reticente tenuto in aula dal Melchiorri sebbene egli abbia lasciato trapelare la pressione subita e l'imperiosità dei modi tenuti da SILIPO - è che egli, assoggettato alla volontà di costui, si convinse a consegnare quei titoli di pagamento perché costretto dalla intimidazione subita dal SILIPO e, sullo sfondo, da SARCONE.
Risulta in tal modo dimostrato, coerentemente a quanto già accertato con la forza di giudicato all'esito del giudizio abbreviato, che Melchiorri fu vittima di un'attività estorsiva materialmente commessa ai suoi danni da SILIPO e SARCONE,

Su questo dato si innesta il tema relativo alla penale responsabilità dell'odierno imputato GIBERTINI Gino, il quale, nella sostanza, si è dichiarato estraneo ai fatti, essendosi limitato

ad attuare una normale strategia finanziaria da tempo in uso presso la sua azienda, fondata sullo strumento della cessione del credito a terzi che davano maggior garanzia di solvibilità rispetto al cliente debitore. Sono stati in proposito sentite le voci del commercialista della società e quella dell'imputato.

Ritiene, al contrario, il Tribunale che le conversazioni telefoniche intercettate e sopra riportate dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, il mandato estorsivo conferito da GIBERTINI a SILIPO per il recupero del credito vantato nei confronti di Melchiorri e smentisca clamorosamente i tentativi, invero illogici, dell'imputato di fornire spiegazioni alla vicenda.

Va innanzitutto evidenziato che in quel periodo SILIPO e GIBERTINI si conoscevano da anni: a partire da, circa, il 2005 SILIPO era stato cliente della società F.lli Gibertini ed aveva contratto con la stessa un debito di circa 80.000 euro mai onorato nonostante il piano di rateizzazione concordato e la garanzia ipotecaria formalmente concessa dalla moglie, Martino Marianna.
Nel periodo oggetto della attività spionistica, essi hanno fornito concreta dimostrazione di avere dato vita a una proficua collaborazione in cui, ad affari e lavori condotti sui cantieri della società dell'imputato, si affiancava la gestione, alquanto criptica, di altri affari su altrettanti "cantieri". Emblematica la telefonata in cui SILIPO comunica che, essendo già su un luogo dove si erano dati appuntamento, aveva incontrato una persona, ben nota ai due, che alla sua vista si era messo a sudare così tanto che occorreva un asciugamano (prog. 4553 RIT 353/12). Ciò nonostante, comunicava a GIBERTINI che era tutto a posto, e che l'indomani quella persona lo avrebbe chiamato per mettere a posto il "cantiere". Chiedeva quindi l'autorizzazione "a giocare", sottolineando con insistenza che quella persona sudava tanto da asciugarsi con l'asciugamano. Compreso il concetto, GIBERTINI dava l'autorizzazione "ad aprire il cantiere" che, dalle parole appena spese, sembrava già aperto. Ancora una volta SILIPO chiedeva criptically a GIBERTINI se avesse capito, ottenendo risposta affermativa ed evidenziava che per finire il cantiere sarebbero occorsi sette mesi.
Il dialogo descritto è emblematico di come i due comunicassero in maniera criptica, parlando di una situazione solo da loro conosciuta, non spiegandosi diversamente la ragione per la quale SILIPO abbia sottolineato così insistentemente che quella persona sudava così tanto e la consequenzialità logica tra questa condizione fisica (che segna tipicamente calore o preoccupazione) e la possibilità di "giocare" o aprire un cantiere che poco prima, nel dialogo, sembrava essere già aperto. D'altro lato, non risulta che SILIPO, pur lavorando in alcuni cantieri della Gibetini, ricoprisse il ruolo di referente degli stessi tanto da potere organizzarne il relativo lavoro e riferire con il titolare della società in merito ai loro avanzamenti.
Il tema dei cantieri torna più volte nei dialoghi intercorsi tra i due, così come tornerà in molte altre conversazioni di SILIPO nell'ambito di altre vicende estorsive (cfr. capo 66).

In questo contesto SILIPO Antonio, proprio nel giorno in cui, insieme a SARCONE, si reca per la prima volta dalla persona offesa, chiede a GIBERTINI il numero di telefono di Melchiorri. Sebbene non ottenga risposta in quanto l'imprenditore modenese si trova in America, il dato è pacifico, mettendo così in luce un primo, pacifico, coinvolgimento e un interesse di GIBERTINI nei confronti del credito vantato nei confronti di Melchiorri, mai più

sopito nel corso della vicenda, anzi sempre più evidente e forte, sebbene formalmente ceduto a SILIPO e oramai dato per "morto".

Ed invero, il 5.6.2012, dopo i primi contatti tra SILIPO e Melchiorri e, soprattutto, dopo la nota telefonata in cui il secondo subisce l'intimidazione da parte di SILIPO, determinandolo a negarsi per giorni interi, quest'ultimo contatta GIBERTINI dicendogli che uno dei due cantieri che gli aveva assegnato, il "cantiere di Castellarano" - si badi, il luogo in cui si vive e lavora Melchiorri - stava andando un po' per le lunghe e che, tuttavia, in settimana sarebbero giunti ad un accordo. GIBERTINI dice a SILIPO di avvisarlo prima di andare in cantiere, perché voleva fare due chiacchiere con lui. Si danno quindi appuntamento nel pomeriggio (prog. n. 13569 RIT 353/12).
Torna, quindi, in questa conversazione il tema dei cantieri. Questa volta è il cantiere di Castellarano, luogo in cui SILIPO insieme a SARCONE aveva poco prima fatto un appostamento in cerca di Melchiorri, al quale SILIPO aveva mandato messaggi pacificamente e gravemente intimidatori ottenendo, come reazione, il tentativo di Melchiorri di sfuggirgli, per giorni. Ancora una volta SILIPO, in quella conversazione con GIBERTINI, si dice fiducioso di trovare un accordo per quel cantiere, rispetto al quale l'imprenditore modenese dimostra un vivo interesse tanto da volerne parlare con SILIPO.

Il senso più pieno di questo dialogo, invero già da questo momento delineabile, si coglie nelle conversazioni intercorse nei giorni immediatamente antecedenti al 15.6.2012, sarebbe a dire il giorno in cui Melchiorri, avendo ceduto alla richiesta di un incontro con SILIPO, gli consegna l'assegno e le cambiali. Il 12.6.2012, il giorno successivo all'incontro propedeutico alla "soluzione imposta", avvenuto tra Melchiorri e SILIPO, quest'ultimo e GIBERTINI si vedono, con urgenza, su richiesta di SILIPO che vuole dirgli "due parole" su Melchiorri. I due si incontrano al casello autostradale di Modena. Il giorno successivo si comprende inequivocabilmente che GIBERTINI non aveva in alcun modo ceduto il credito a SILIPO, ma aveva dato a costui il mandato per la riscossione. Ed invero, fallito il tentativo di proseguire lungo una strada alternativa tramite tale Martinelli (evidentemente un legale o un consulente), che si era tirato indietro dalla questione in malo modo, GIBERTINI chiama SILIPO e gli dice di procedere e di gestire in autonomia la questione, mettendo in chiaro che lui non doveva essere coinvolto nell'accordo.
Eppure, nonostante questa eloquente richiesta di rimanere apparentemente fuori dalla soluzione del problema con Melchiorri, il 15.6.2012 SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI proprio mentre si trova con Melchiorri e, addirittura, subito dopo avere ottenuto la consegna dei titoli, chiama GIBERTINI per comunicargli il buon esito della vicenda.
Ecco qui disvelato il significato delle conversazioni intercorse tra i due imputati e del contegno da loro tenuto: SILIPO agisce su mandato e in esecuzione di ben precisi ordini ricevuti da GIBERTINI il quale, ben sapendo che il primo avrebbe agito con metodi intimidatori, si defila apparentemente dalla vicenda, alla quale vuole formalmente restare estraneo, cedendo il suo credito a SILIPO, così legittimandolo formalmente a chiederne la riscossione. Dietro questa cessione, tuttavia, resta sempre GIBERTINI che decide se, quando, e come procedere alla riscossione.

A lui, infatti, SILIPO riferisce in merito all'evoluzione della vicenda e a lui - come era già capitato quando aveva chiesto a GIBERTINI se avevano intenzione di "giocare" ottenendo l'autorizzazione ad aprire il cantiere nei confronti di quell'uomo che tanto sudava alla sua vista - attende l'autorizzazione ad agire e, una volta ottenuta, a lui si rivolge quando si trova alla presenza della sua vittima. A GIBERTINI, infine, SILIPO si rivolge per dare conto del buon esito dell'operazione, il cui frutto (le cambiali) guarda caso, viene da lui riscosso, anche grazie all'intervento di SILIPO, allorquando insorgono problemi per l'incasso. Nelle mani di GIBERTINI vengono, infine, ritrovate parte delle cambiali formalmente consegnate a SILIPO.
Significativamente, anche il Melchiorri aveva capito che grazie a quella operazione GIBERTINI aveva trovato un modo per farsi pagare il suo credito.

L'efficienza dimostrata da SILIPO nel recuperare il credito di Melchiorri, gli garantisce l'affidamento da parte di GIBERTINI, di altri lavori, di altri "cantieri" (prog. 15291, 18409 RIT 353/12).
A tale proposito occorre precisare che non è qui in discussione che SILIPO abbia effettivamente lavorato nei cantieri di GIBERTINI; anzi, le telefonate lo confermano, destando come si dirà, ancor maggior preoccupazione. Quel che qui si sostiene, ed è acclarato, è che dietro un linguaggio apparentemente tranquillizzante e apparentemente giustificabile proprio in ragione dei rapporti lavorativi tra loro intercorrenti, SILIPO e GIBERTINI hanno occultato dialoghi che si riferivano alla gestione di situazioni tutt'affatto differenti, e riferibili alla attività di recupero credito demandata dall'imprenditore al SILIPO. Non a caso, le intercettazioni hanno permesso di acclarare che quest'ultimo si è adoperato, secondo analoghe modalità operative, in altro importante "cantiere" a lui commissionato da un altro importante imprenditore emiliano, che svolgeva attività economica del tutto differente, nell'ambito del settore alimentare: Salsi Mirco (cfr. capo 66). Come si vedrà, però, quel cantiere, a differenza di quello aperto su mandato di GIBERTINI, si protrarrà per le lunghe, senza condurre ad alcun esito.

In definitiva, la forza delle conversazioni telefoniche indicate, così come sopra indicate, conferma la fondatezza dell'ipotesi d'accusa e segna il fallimento delle improbabili spiegazioni fornite alla vicenda da parte dell'imputato.
Molteplici sono le illogicità e le contraddittorietà della versione offerta dal GIBERTINI con le prove assunte.
Ed invero, appare innanzitutto illogico:
- che il creditore (GIBERTINI) ceda un credito dato per "morto" ad un debitore (SILIPO) che fino a quel momento non era riuscito ad onorare il suo debito e che, tuttavia, per acquistare un debito oggettivamente "morto" paga 5.000 euro ancorché utilizzare quella provvista per ridimensionare il proprio debito.
- che la cessione del credito, ordinariamente impiegata quale strumento per limitare le perdite e meglio tutelare le pretese della società, venisse utilizzato nel caso di specie, posto che il cessionario era soggetto certamente non più strutturato e più affidabile del debitore ceduto; l'idea che SILIPO desse maggiori garanzie perchè si era dimostrato assolutamente disponibile a cercare qualsiasi soluzione per ripianare il suo debito è priva di senso rispetto a logiche

prettamente economiche, se non altro perché in passato egli aveva dato ampia prova di inaffidabilità e continuava a dimostrarsi incapace di lavorare (cfr. anche dichiarazioni teste Guizzardi); in ogni caso la cessione era stata utilizzata solo per recuperare qualcosa su un debito oramai considerato perso, risultando quindi del tutto inconferente il richiamo ad uno strumento utilizzato a tutt'altri fini;
- che GIBERTINI abbia accettato, in pagamento, cambiali sottoscritte da un soggetto che era stato suo debitore e dal quale, pochissimo tempo prima, non era riuscito ad ottenere il pagamento di alcunchè.

Resta infine del tutto incomprensibile e non razionalmente spiegata:
- la ragione per la quale SILIPO fosse a conoscenza dell'esistenza della pendenza di Melchiorri nei confronti di SILIPO;
- la ragione per cui SILIPO abbia pensato di comprare, per 5.000 euro, un credito che nemmeno l'attrezzato ufficio legale della società era riuscito a recuperare;

Sorprende, inoltre, il fatto che di tutta questa vicenda si sia occupato in prima persona il GIBERTINI, pur avendo egli a diposizione un intero ufficio legale preposto proprio al recupero dei crediti.

In definitiva, la forza oggettiva delle prove indicate e l'irrazionalità delle versione alternativa fornita dall'imputato dimostrano, dunque, che GIBERTINI Gino, dietro lo schermo di un'apparenza contrattuale, *id est*, la finta cessione del credito, ha conferito un mandato estorsivo a SILIPO Antonio, nella piena consapevolezza che costui, per riscuotere il credito, avrebbe utilizzato metodi intimidatori tipicamente mafiosi.
La conversazione più volte citata, nella quale SILIPO descrive il fortissimo timore dell'uomo, sollecitando GIBERTINI, proprio sulla base di quella reazione, a giocare e ad aprire i "cantieri" lo dimostra. Analoga reazione, come si vedrà, avrà la vittima della "cantiere" aperto su commissione di Salsi (cfr. capo 66). Analoga reazione ha avuto Melchiorri.

Ma è lo stesso strumento utilizzato a dimostrare la consapevolezza della illiceità dell'agire.
La simulazione della cessione del credito ha rappresentato infatti lo strumento con il quale il creditore (GIBERTINI Gino), nel rimanere titolare della sua posizione soggettiva attiva, ha formalmente legittimato il cessionario (SILIPO) alla riscossione del credito nei confronti del debitore inadempiente (Melchiorri), nella piena consapevolezza che ciò sarebbe avvenuto utilizzando metodi intimidatori. In altri termini, l'uso di uno strumento giuridico idoneo a fornire l'apparenza di legalità, dimostra proprio la piena consapevolezza delle parti del "rapporto contrattuale", ivi compreso il "creditore cedente", dell'illiceità del loro agire, posto che, diversamente, non avrebbero fatto ricorso a tale strumento, percorrendo le ordinarie, garantite e legittime vie legali, anche a costo di non vedere soddisfatte le proprie pretese.
Un'importante conferma di ciò deriva dalla analisi delle vicende oggetto dei capi di imputazione 66 e 70-71-74, dalle quali può ricavarsi che lo strumento della simulazione contrattuale impiegato rappresenta un tipico *modus operandi* degli esponenti del sodalizio (in specie di SILIPO) per commettere estorsioni, volte a recuperare crediti di facoltosi imprenditori.

Ed invero, pur dovendosi segnare sin da ora le differenze tra le vicende richiamate, posto che in esse non emerge la stessa spregiudicatezza dimostrata dal GIBERTINI nel fare (reiterato) ricorso all'efficace azione del SILIPO - non fosse altro perché in quelle vicende l'unica azione non conduce ad un utile risultato e l'estorsore diventerà estorto (capo 66), o perché viene presa immediatamente presa la distanza dalla condotta estorsiva una volta presa piena coscienza della riferibilità della stessa ad un gruppo criminale (cfr. capo 74) - si avrà modo di vedere come altri imprenditori reggiani, anche importanti nel proprio settore di riferimento come SALSI Mirco, abbiano fatto ricorso ad un'azione estorsiva occultata dallo strumento della fittizia cessione del credito.
A legare queste vicende, GIBERTINI Marco, condannato all'esito del rito abbreviato per concorso esterno in associazione mafiosa, il quale, prestatosi ad aprire le porte del suo ambiente di riferimento al sodalizio, ne ha garantito l'espansione avvicinando l'imprenditoria reggiana alla criminalità organizzata calabrese, anche sulla forza dell'esempio fornito dall'esperienza dell'imprenditore modenese GIBERTINI Marco, presentata a modello della sinergia imprenditoria- 'ndrangheta, da replicare anche sul territorio reggiano in ragione della sua efficienza.
Si può così comprendere il motivo per cui un modello di cessione del credito del tutto similare a quello utilizzato nella presente vicenda, intestato peraltro agli stessi GIBERTINI Gino e SILIPO Antonio, sia stato rinvenuto, a seguito di perquisizione, nella disponibilità dell'imprenditore reggiano DEBBI Giuliano (cfr. capi 71 e 74).
Già si è detto, inoltre, che lo strumento della cessione del credito è stato utilizzato da SILIPO e da BLASCO in altre vicende estorsive, sebbene non coinvolgenti facoltosi imprenditori reggiani o emiliani (cfr. capi 52 e 95).

Deve in definitiva concludersi GIBERTINI Gino, per riscuotere il suo credito nei confronti di Melchiorri Renzo, ha fatto ricorso allo strumento della cessione del credito, nella piena consapevolezza che per l'esecuzione del mandato sarebbero stati utilizzati metodi tipicamente intimidatori.
Ciò l'imputato ha fatto nell'ambito di un rapporto oramai consolidatosi nel tempo (i toni confidenziali tra i due lo dimostrano) ed in cui quell'artifizio aveva concretamente dimostrato tutta la sua efficacia e, quel che peggio, la sua capacità di fungere da strumento di infiltrazione del sodalizio criminoso nel tessuto economico emiliano.
In questo senso appaiono del tutto significative le conversazioni nelle quali GIBERTINI, ben consapevole della metodologia di azione di SILIPO e dei servigi che costui poteva rendergli nella attività di recupero credito, asseconda tutte le richieste di lavoro (qui certamente cantieri), di pagamenti anticipati, o di crediti residui sottolineando, eloquentemente, che non intendeva fargli pressione. Ma quel che è più preoccupante è che questo rapporto di scambio, *do ut des*, stava proiettando i suoi riflessi ben al di là del rapporto individuale SILIPO-GIBERTINI, in quanto tramite esso SILIPO iniziava a fare lavorare anche altri soggetti da lui indicati, secondo dinamiche non tanto dissimili da quelle che si vedranno analizzando la figura del concorrente esterno BIANCHINI Augusto, altro noto imprenditore del territorio modenese. In proposito è emblematica la telefonata del 6.6.2012 (prog. 13968 RIT 353/12), nel corso della quale SILIPO sottolinea l'importanza di dare i lavori di ristrutturazione di un

edificio pericolante in seguito al terremoto ad altro imprenditore calabrese da lui indicato, Domenico Oppido.
La logica che si intravede in luce è proprio quella della sinergia criminale instaurata tra imprenditoria e 'ndrangheta, che qui corre sul crinale dello strumento contrattuale della simulazione della cessione del contratto. Detto strumento, nel creare uno schermo di apparente legalità ad una azione illecita, fornisce allo stesso tempo alle parti del rapporto la possibilità di ottenere reciproci vantaggi rappresentati, per l'imprenditore, dalla possibilità di godere di forme di tutela del credito ben più efficaci di quelle ottenibili secondo le ordinarie vie legali e, per il sodalizio e i suoi membri, dalle occasioni di lavoro, dall'illecito arricchimento e, in ultimo, dall'accrescimento del prestigio e della capacità di infiltrazione del gruppo criminoso nel tessuto economico locale.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, nessun dubbio che i fatti integrino il delitto di estorsione.
La pressione esercitata sul Melchiorri da parte del SILIPO che, sia pure con forme larvate ed allusive, gli ha prospettato ritorsioni e conseguenze negative in caso di inadempimento, integra gli estremi della minaccia penalmente rilevante, tanto più che la vittima la ha percepita come tale, inducendola, dapprima, a chiedere informazioni alla Polizia e poi, in un rapido crescendo, a cercare di sottrarsi alle ricerche e alle pressioni del suo estorsore e, quindi, a convincersi, subito dopo, a consegnare a costui titoli di pagamento, così assoggettandosi al suo volere, determinandosi a fare ciò che nemmeno l'attrezzato studio legale della società del GIBERTINI era riuscito ad ottenere seguendo procedure legali.
Alle spalle di questa azione il mandato estorsivo consapevolmente attribuito a SILIPO dall'imputato GIBERTINI Gino, disposto a ricorrere ad ogni strumento per recuperare il suo credito.

Vanno qui richiamati i principi delineati nella premessa dell'intero capitolo circa la configurabilità del delitto di estorsione quando nella esazione del credito si inserisca un terzo estraneo al rapporto.

In conclusione, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, per il reato a lui ascritto.

Sussiste l'aggravante di cui al n. 3 del comma 3 dell'art. 628 c.p., richiamato dall'art. 629 comma 2 c.p., appartenendo SILIPO Antonio, e SARCONE Nicolino, all'associazione criminale di stampo mafioso emiliana.
Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., essendosi consumata la condotta con modalità tipicamente mafiose, comprovate dalla forte carica intimidatoria ad essa correlata. Lo stesso Melchiorri, del resto, la ha percepita in tale modo, così come dimostrato non solo dal fatto che egli ha invocato le comuni origini calabresi con SILIPO, ricordando che in altre occasioni aveva tollerato di non essere pagato da compaesani, ma anche dalla reticenza da lui dimostrata in aula, a distanza di anni.
Le ragioni sopra esposte circa il rapporto creatosi tra SILIPO e GIBERTINI e sul quale si era sviluppato il ricorso allo strumento della cessione del credito quale occasione di infiltrazione

mafiosa, giustificano la configurabilità dell'aggravante anche nella sua dimensione soggettiva, alla quale GIBERTINI ha dato consapevolmente corso, ben consapevole della appartenenza del SILIPO ad un sodalizio criminale, come dimostrato, tra l'altro, dai metodi da lui utilizzati e dalla accondiscendenza palesata dal GIBERTINI a qualsiasi richiesta di lavoro e di pagamento avanzatagli dal correo che, eloquentemente, nel chiedere questi favori a titolo personale sottolineava che non voleva fare pressioni, comunque ottenendo, la piena disponibilità dell'imprenditore.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis 1 c.p nei confronti di Melchiorri Renzo.

22.2. CAPO 66

Tentata estorsione in danno di Gelmi Maria Rosa

In merito agli esiti della attività di indagine hanno reso testimonianza, innanzitutto, diversi testi noni di Polizia Giudiziaria.

Tra questi, in primo luogo, il Maggiore Mura in forza presso il Nucleo investigativo di Parma, il quale all'udienza del 9.9.2016 ha spiegato come nacque l'interesse investigativo per i fatti oggetto della contestazione, fornendo il solito quadro di sintesi degli accadimenti, come ricostruiti dagli inquirenti e poi consacrati nel capo di accusa.

L'attività di intercettazione in corso nei confronti di SILIPO Antonio faceva emergere alcune conversazioni tra costui e altri due corregionali, FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario.

Oggetto delle telefonate era l' "approntamento di cantieri". Secondo gli inquirenti i dialoghi erano, in realtà, criptati, e riguardavano attività illecita di recupero credito.

Una prima conversazione ritenuta interessante veniva captata il 30.11.2012 (prog. 83 RIT 3210/2012). Nel corso di questa telefonata SILIPO parlava con FERRARO di una persona che aveva commissionato un cantiere, e che doveva avere dimostrazioni dei lavori svolti, almeno un "mezzo solaio". L'argomento era oggetto di conversazioni anche tra SILIPO e CALESSE, tanto da fare pensare che i due argomenti fossero collegati. In un'intercettazione del 5.1.2012 (prog. 6461 RIT 3210/2012) gli inquirenti scoprivano che detto cantiere aveva sede a Brescia, perchè CALESSE diceva a SILIPO che avevano avuto un incontro a Brescia con la società che sta lavorando in quel cantiere.

Nello stesso periodo era in corso presso la Procura di Reggio Emilia, l'indagine del procedimento penale n. 8317/2011, indagine meglio nota come operazione "Octopus", che vedeva coinvolti SALSI Mirco e GIBERTINI Marco.

L'emigrazione degli atti di tale procedimento alla Direzione Distrettuale della Procura di Bologna comportò l'analisi, da parte del Nucleo Investigativo, di una serie di conversazioni ed elementi investigativi emersi sino a quel momento in quell'indagine, che andava avanti già dal 2011.

Da tale analisi, ha spiegato il testimone, era emerso che SALSI Mirco aveva consegnato una somma di denaro ad una donna di Brescia, Gelmi Maria Rosa, affinché lo agevolasse

nell'aggiudicazione di appalti per la distribuzione di derrate alimentari presso i carceri del Nord Italia.
Già da un'intercettazione del 3.6.2012 intercorsa tra GIBERTINI Marco e NAPOLI Antonino (RIT 70 – 2012 Procura di Reggio Emilia) emergeva l'interesse del primo nei confronti di Gelmi Maria Rosa, chiedendogli di interessarsi *"per la persona di cui avevano parlato"*, individuata, appunto, nell'odierna persona offesa.
I carabinieri del R.O.N.I. intuivano dalle annotazioni riportate dalla Polizia Giudiziaria di Reggio Emilia, che questo "cantiere a Brescia" era già stato avviato, e che la donna era già stata approcciata ed era stata costretta, secondo la tesi d'accusa, a fare un piano di rientro per restituire i soldi al SALSI attraverso l'intermediazione, a quel punto, del SILIPO Antonio, non più del NAPOLI Antonino, perché costui era stato arrestato il primo agosto 2012, uscendo dalla scena delle indagini.

I Carabinieri del R.O.N.I. si preoccupavano, quindi, di ricostruire cronologicamente le conversazioni intercettate dalla Polizia Giudiziaria di Reggio Emilia e di proseguire le indagini in relazione a questo nuovo sviluppo investigativo.
L'attività delittuosa oggetto di questa nuova prospettiva di indagine, ha spiegato il Maggiore Mura, si comporrebbe di due fasi: *"una prima fase è quella che riguardava l'incarico poi dato dal SILIPO a FERRARO Vincenzo ed a CALESSE Mario nel giugno del 2012 per approcciare Maria Rosa Gelmi e costringerla a restituire i soldi dati a lei da SALSI Mirco; una seconda fase avverrà quando SILIPO, FERRARO, CALESSE, con la regia di Sarcone Nicolino e con la collaborazione di GIBERTINI Marco, sostanzialmente inizieranno a tartassare il SALSI il quale a un certo punto, richiesto di continuare a versare soldi al sodalizio per portare avanti questo recupero crediti, si rifiuterà, perché ha già dato una quota di denaro sostanziosa che si aggira intorno alle trecentomila euro.*
La seconda fase di questa vicenda è già stata definita in sede di giudizio abbreviato (cfr. capo 67).

La prima fase, invece, cioè quella in cui SALSI concorrerebbe, a pieno titolo, nell'attività estorsiva, *"si concretizza con più incontri, che vengono fatti nell'abitazione di SILIPO con i due personaggi milanesi, cioè il FERRARO e il CALESSE, che devono fisicamente procedere a Brescia al recupero del credito.* Il 25 ottobre 2012, ha spiegato esemplificativamente il teste, si era tenuto un incontro a casa del SILIPO che era stato documentato dai Carabinieri di Reggio Emilia, che avevano fatto un apposito servizio di osservazione. *Ci sono anche delle conversazioni da cui si evince che il SALSI ha versato inizialmente una somma di denaro di cinquantamila euro a titolo di acconto per sbloccare il cantiere; questa è la terminologia che viene usata quando telefonicamente si parla della vicenda. Successivamente, dalla posta elettronica del SILIPO, che verrà poi messa sotto controllo, emergeranno anche delle fatture per operazioni inesistenti che la società S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO emette alla REGGIANA GOURMET, che è la società di cui è titolare il SALSI, per circa trecentomila euro".*

Nel gennaio-febbraio del 2013, ha spiegato il teste, SILIPO aveva chiesto altri acconti a SALSI per effettuare il recupero del credito. Quest'ultimo, però, rifiutò il versamento non

avendo ancora visto risultati. Visto l'atteggiamento del SALSI, secondo l'accusa, il 5.3.2012 i protagonisti della vicenda, SALSI, FERRARO, CALESSE, SILIPO e GIBERTINI, si incontrarono a casa del SILIPO per dare al primo la prova dei risultati raggiunti; gli avevano portato dei "documenti", dei risultati: gli consegnarono otto assegni. SALSI, però, non era soddisfatto perché riportavano scadenze post-datate, non veniva posto nella condizione di conoscere l'identità del soggetto che li aveva emessi e, in definitiva, non poteva incassarli: "*Dalle captazioni telefoniche si evince (quindi dai vari commenti) che FERRARO e CALESSE hanno, sostanzialmente, portato al SALSI degli effetti a dimostrazione del recupero crediti. Le parti, in più conversazioni telefoniche, parlano di otto documenti. Noi, ovviamente, li intendiamo come assegni. Però si intuisce anche che il SALSI non è convinto, perché, a fronte di questi che oramai sono pacificamente degli assegni, chiede, soprattutto al SILIPO, contezza sull'affidabilità di colui che ha emesso questi assegni, di cui non viene fatto il nome telefonicamente. FERRARO e CALESSE danno delle giustificazioni, sostenendo che non possono portare dei documenti di questa persona, che ne va del loro buon nome e del loro onore, che SALSI si deve fidare del loro onore, perché, oltretutto, la persona che ha emesso questi assegni sarebbe una persona con cui la vittima, quindi la Gelmi, intrattiene una relazione extraconiugale, per cui non si vorrebbe esporre al di là dell'aver dato questi assegni. Quindi non vuole compensare ulteriormente, FERRARO, CALESSE e neanche il SILIPO, e le posizioni rimangono distanti. Si intuisce che il SALSI si trova in possesso di questi effetti, che hanno evidentemente delle scadenze postdatate, ma non è in grado di ottenere dei soldi dagli effetti.*"
Qui finisce, ha spiegato il teste, la prima parte delle indagini.

Il 1.7.2013 SALSI presentò denuncia presso la Squadra mobile di Reggio Emilia nei confronti di SILIPO; così "*noi iniziamo una nuova attività di intercettazione telefonica sul conto di SILIPO, SALSI, GIBERTINI [...] e contemporaneamente, con un decreto ad hoc, eseguiamo una perquisizione nell'abitazione presso la REGGIANA GOURMET di pertinenza di SALSI Mirco il 4 luglio del 2013. Troviamo documentazione che comprova la vicenda. Troviamo una copia della cessione del credito. Il SALSI stesso ci porterà presso un istituto di credito in cui in una cassetta di sicurezza custodiva degli assegni bancari, che erano poi quelli che erano stati consegnati dal duo FERRARO/CALESSE a conclusione del recupero crediti*".
La cessione del credito sequestrata, ha spiegato il teste, reca la data del 1.6.2012. Le parti sono SALSI Mirco e SILIPO Antonio. Nel documento non vi sono le firme, ma viene solo indicato SALSI Mirco come creditore di Gelmi Maria Rosa, per la somma di 1.332.000 euro.

Quello stesso giorno, il 4 luglio, SILIPO tempestava di telefonate il SALSI, perché voleva portargli personalmente il FERRARO; a quel punto, ha precisato il teste, compresero che le preoccupazioni del SALSI erano fondate, poiché i due erano diventati piuttosto insistenti e minacciosi.
Il SALSI continuava a chiedergli chi fosse quell'amico indicato nelle telefonate, ma SILIPO non glielo rivelava finchè gli diceva che lo voleva salutare lo "zio Vincenzo", ossia quel soggetto cui si riferiva sempre il SILPO per indicare FERRARO Vincenzo, al quale SILIPO dava del "voi" e al quale portava un particolare rispetto.

Alla telefonata presenziò direttamente il teste, presente sul luogo e messo in condizione di ascoltare grazie al viva voce.
In quella stessa giornata, nonostante i dinieghi di SALSI, SILIPO e FERRERO si erano presentati presso la Reggiana Gourmet, mentre era in corso la perquisizione, allontanandosi subito perché insospettiti.
Nel corso della attività di perquisizione, nella cassetta di sicurezza di SALSI furono ritrovati sei assegni, ognuno del valore di 125.000 euro, per un valore totale di 750.000 euro, emessi da De Lucia Giuseppe. Dagli accertamenti era emerso che il soggetto risiedeva ad Adro (BS), si trovava in gravi difficoltà economiche, essendo pressochè disoccupato, e che le firme poste sul conto corrente e sugli assegni non coincidevano tra loro. Una volta perquisita la sua abitazione, non veniva trovato in possesso del blocchetto di assegni. De Lucia sporgeva, quindi, denuncia di smarrimento.

Il successivo passaggio investigativo fu quello di individuare Gelmi Maria Rosa, cioè la presunta vittima del disegno estorsivo, dopo averla preventivamente messa sotto controllo telefonico. Venne individuata a Soncino, in provincia di Cremona e quindi sentita a sommarie informazioni così come il compagno Merlo Pietro. All'esito delle perquisizione effettuate, ha spiegato il teste, fu individuata una serie di elementi che indicavano la sussistenza di rapporti tra SALSI e la Gelmi anche in relazione al progetto di aprire delle mense presso le carceri. Vennero trovati elementi che riguardavano una società costituita dai due.
Inoltre, "*..indirizzati dalla Gelmi nelle sue indicazioni, troveremo un'agenda, un'agenda di proprietà di Merlo Pietro, che è il convivente della Gelmi, in cui è annotato un numero di telefono con una dicitura, che è la seguente: "SILIPO calabresi", nella data 30 giugno 2012, nella pagina relativa al 30 giugno 2012 di quest'agenda*".
Posto che la donna, a s.i.t. aveva fatto riferimento ad una telefonata con SILIPO del mese di agosto, gli inquirenti cercarono riscontri telefonici ma senza risultati. Solo andando a ritroso vennero "recuperate" due telefonate, datate 30 giugno 2012, intercettate, all'epoca, dai Carabinieri di Neviano degli Arduini (progressivi 16572 del 2012 ore 13:10 e 16575 del 2012 ore 13:11 RIT 353/12):
La Gelmi si presenta come Maria Rosa e il SILIPO gli dice subito: "Sono un tuo amico, devo parlarti di persona". La Gelmi continua a chiedere. "Ma chi sei? Io non ti conosco". – "Mi chiamo Antonio, sono venuto a casa tua a trovarti". La Gelmi chiede qualche indicazione. Il SILIPO dice: "Ti dice niente... Sono Antonio, ti dice niente Reggio Emilia?". La Gelmi taglia corto in questa prima telefonata e chiude il telefono. Un minuto dopo, evidentemente incuriosita, richiama ancora. Continua a chiedere al SILIPO cosa voglia da lei.
DIFESA (Avv. Bucchi) AVV. DIF. BUCCHI – Chiedo scusa, Capitano: "Ti dice niente Reggio Emilia?", io non lo leggo nell'intercettazione che ho sottomano. Forse mi sfugge, ma dice: "Sono Antonio di Reggio Emilia". MAGG. MURA G. – Sì, è vero: "Sono Antonio di Reggio Emilia". "Sono Antonio di Reggio Emilia". Nella successiva telefonata la donna esordisce: "Cosa vuoi da me?". SILIPO risponde: "Non ho capito perché ti stai preoccupando, dovevo solo parlarti di persona". E poi dice, volendola incontrare: "Insomma, Maria Rosa, non so... conosco le tue figlie, conosco. Insomma, ci conosciamo". Maria Rosa si inalbera e gli urla: "E' una minaccia che mi fai perché conosci i miei figli?". SILIPO risponde: "Ci conosciamo tutti in famiglia, ti sto dicendo". Maria Rosa gli risponde: "Come, ci conosciano tutti in

famiglia? Che ti manda qualche amico calabrese? Cioè, a me non me ne frega". SILIPO insiste per poterla incontrare di persona e le dice: "Ma come mai hai così paura? Fammi capire". La donna tiene testa e risponde: "Vo: ormai non mettete più paura a nessuno, tanto so chi ti ha mandato". SILIPO dice che comunque lui viene in veste amichevole, perché ha le carte in regola. Alla fine la Gelmi taglia nuovamente corto, infastidita dall'atteggiamento del SILIPO, che la vuole incontrare, e conclude dicendo: "Va bene, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico SALSI". E chiude il telefono."

Venne in tal modo accertata, *ex post*, la corrispondenza cronologica tra l'annotazione posta in agenda e la conversazione telefonica e il suo significato.
Dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate dall'Arma dei Carabinieri di Neviano degli Arduini e dei tabulati, ha continuato il teste, era emerso che SILIPO e CALESSE avevano deciso di andare a Brescia dalla Gelmi. I due si erano dati appuntamento al casello autostradale di Ospitaletto.
Il primo contatto tra il GIBERTINI e SILIPO veniva registrato il 16.6.2012 (prog. 15078 353/12) nel corso della quale *GIBERTINI chiama SILIPO, esordendo con "Antonio carissimo". SILIPO risponde: "Con chi parlo?". GIBERTINI si presenta: "Sono Marco GIBERTINI". A quel punto SILIPO esclama: "Grande! Come mai stai, Marco?". I due si salutano. Sostanzialmente, GIBERTINI chiede un appuntamento al SILIPO. I due si conoscono già da tempo, però dall'inizio delle intercettazioni fatte dall'Arma di Neviano degli Arduini, cioè nel febbraio 2012, sino al 16 giugno dello stesso anno non ci sono contatti tra i due. Questo significa che in quell'arco di tempo GIBERTINI, perlomeno su quelle utenze, ma si capisce anche dal tenore di questa conversazione, non ha visto il SILIPO. Si può sostenere che GIBERTINI, sostanzialmente, riprende i contatti con SILIPO nel giugno del 2012. Gli chiede un appuntamento.*
Il 18.6.2012 GIBERTINI (prog. 15217 RIT 33/12) dice al SILIPO *"Siamo a posto, carta bianca, ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni". SILIPO dice: "Va benissimo, perfetto"*. I due si salutano. GIBERTINI dice: "*Ti volevo dire che è tutto a posto. Siamo a posto. Comunque è a posto". Ribadisce più volte questa frase "Carta bianca. Ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni. Okay".*
Veniva quindi captata una conversazioni di interesse investigativo anche il 19.6.2012 (prog. 15576 RIT 353/12), *perché, sostanzialmente, di quello che poi noi intuiamo essere l'incarico che SALSI darà al SILIPO, di recuperare questo credito alla Gelmi attraverso l'intermediazione di GIBERTINI, verrà portato al corrente Sarcone Nicolino, tant'è che il 19 giugno, progressivo 15576, SILIPO si sente con Sarcone. I due hanno un breve dialogo. SILIPO dice a Sarcone di avere già il contratto per un lavoro, gli chiede quando possono incontrarsi per parlare, impostare il lavoro, perché è importante, e anche decidere per i muratori e quant'altro. Decidono di vedersi in serata o l'indomani. P. M. – Mi aiuti: progressivo e RIT. MAGG. MURA G. – Il progressivo è il 15576 del 19 giugno tra SILIPO e Sarcone Nicolino.*

Il teste ha proseguito spiegando che SILIPO e GIBERTINI si sentirono nuovamente il 21.6.2012: *GIBERTINI dice di dovergli consegnare una cosa, quindi si danno appuntamento per vedersi. SILIPO contatta (prog. 15771 RIT 353/12) quindi per la prima volta FERRARO*

Vincenzo, che sarebbe il calabrese residente a Milano che poi verrà, secondo la tesi d'accusa, incaricato fisicamente del recupero dei crediti sulla Gelmi. In questo dialogo SILIPO dice al FERRARO di volerlo vedere, incontrare, dice testualmente: "Sì, perché siccome ho un appalto per le mani, tengo, e volevo parlare con voi". "Vediamo di spostarlo", perché il FERRARO chiede se si devono vedere domani, l'indomani, forse perché il FERRARO ha un appuntamento anche lui, ha un altro impegno. Il SILIPO insiste, dicendo: "Mi devono portare i disegni, mi devono portare, quindi volevo provvedere prima del dovuto". Sostanzialmente, si capisce che SILIPO ha fretta di incaricare il FERRARO di questo lavoro. Alle domande che gli fa FERRARO, SILIPO risponde che il lavoro è a Brescia. E FERRARO replica: "E va beh, andiamo a farlo, qual è il problema?", nel senso che non c'è nessun tipo di problema. SILIPO conclude la telefonata, dicendo: "Perfetto, perché così impostiamo una bella cosa e vediamo come dobbiamo combinare". Alla fine SILIPO saluta il FERRARO, dicendogli: Salutatemi la famiglia".
Due giorni dopo FERRARO si metterà in viaggio per incontrare il SILIPO a Cadelbosco di Sotto, dove lui abita.
Da una conversazione con il SILIPO gli inquirenti comprendevano che FERRARO avrebbe mandato dalla Gelmi CALESSE Mario, descrivendolo al SILIPO come "un fratello nostro". Il 30.6.2012, SILIPO e CALESSE si erano quindi recati dalla Gelmi, senza trovarla. Avevano però lasciato un foglietto al padre della donna.
Quest'appunto, ha spiegato il teste, era poi stato riportato sull'agenda del Merlo; da lì, nella prospettiva di indagine, il "cerchio si era chiuso".
La "spedizione" a Brescia, come detto, non aveva sortito il risultato a cui SILIPO e CALESSE aspiravano, nel senso non avevano rintracciato la Gelmi, che avrebbero successivamente sentito per telefono. La Gelmi, poi, aveva cambiato indirizzo, trasferendosi da casa del padre a Soncino, presso la abitazione del suo convivente, Merlo Pietro.

Secondo la tesi d'accusa i contatti diretti tra SILIPO e SALSI e la consapevolezza di quest'ultimo circa l'azione estorsiva emergevano con frequenza sempre maggiore a partire dal luglio del 2012:
"Nel RIT 130 del 2012, conversazione 3302, intercettata dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia, GIBERTINI dice a SILIPO Antonio che si deve inventare qualcosa per domani, così andrà via felice. Stanno alludendo al fatto che l'indomani SALSI andrà a casa di SILIPO. L'indomani (il RIT è sempre il 130 del 2012), con un SMS (il 3374 del 10 agosto 2012), GIBERTINI scriverà a SILIPO Antonio: "Ti comunico che Mirco SALSI si è ufficialmente innamorato di te". Io adesso sto andando avanti. Successivamente ci saranno altri incontri, ma il 2012 (il progressivo è il 1020, il RIT è il 174 del 2012, Polizia giudiziaria di Reggio Emilia) avviene un'ambientale, un'intercettazione ambientale tra GIBERTINI e SALSI dopo che i due, sulla macchina di GIBERTINI, stavano andando via da un incontro con il SILIPO. SALSI esordisce... Incontro con il SILIPO che era pertinente, ovviamente, alla questione Gelmi. SALSI dice: "Mi sembra di aver sentito degli elementi stavolta più... cioè, sta avverandosi un po' quello che io ho sperato e pensato". GIBERTINI aggiunge: "E temuto". Parlano della Gelmi. Sostanzialmente, commenteranno sull'approccio che FERRARO e CALESSE fanno credere al SALSI di aver avuto con la Gelmi, tant'è che ci saranno conversazioni in cui i due, nei commenti, tra i sodali diranno che la Gelmi era stata

approcciata, erano stati avvicinati i suoi parenti, gli era stata messa una pistola in bocca, gli era stato passato il telefono per farlo parlare con la sua famiglia, che era contemporaneamente insieme a taluni soggetti che avevano fatto parte di questa spedizione. E quindi SALSI e GIBERTINI si convincono che effettivamente i due siano passati all'azione in questa maniera. Tant'è che, in quella stessa conversazione ambientale che sto citando, SALSI dice la frase: "O percorri questa strada altrimenti...", al momento in cui GIBERTINI gli dice: "Questa è una roba... è tutta una cosa all'insegna dell'ordinaria follia. Cioè, se qualcuno dovesse finire in galera, non dormiamo più di notte, Mirco". Tant'è che SALSI (dico solo questo e poi finisco, per rendere l'idea del clima che loro pensano si stia...): "Che vita da cani fa una persona così, quando ti toccano gli affetti, io non dormirei la notte, mi si gela il sangue", commentando ciò che FERRARO e CALESSE hanno detto di aver fatto alla Gelmi".

Contatti diretti tra SILIPO e SALSI prima del 30.6.2012, ha puntualizzato il testimone, non ve ne sono; tuttavia, secondo l'impostazione investigativa, dal messaggio del 5.7.2012 in cui GIBERTINI - che aveva appena incontrato SILIPO presso la sua abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari - scriveva a SALSI che SILIPO si è "innamorato di lui" se ne intuirebbe l'esistenza.

Questi toni confidenziali si erano poi intensificati a comprovare, in tesi d'accusa, il rafforzamento del rapporto: *"Stiamo parlando del 4 agosto, nel caso di specie, 4 agosto 2012. Il RIT è sempre il 353 del SILIPO. Ci sono degli SMS tra i due, che partono dal progressivo 20202 del 3 agosto, dove SILIPO fa gli auguri al SALSI: "Ciao Mirco, tutto bene? Grande uomo, ti do tanti auguri di buone ferie, a te e famiglia. Ciao da Antonio SILIPO". Progressivo 20204. SALSI risponde: "Mi fa molto piacere leggere ciò che mi hai scritto Ricambio il mio apprezzamento per te. Grande uomo, ti faccio i miei più sinceri auguri di buone ferie a te e alla tua bella famiglia. Ciao caro. Mirco SALSI".*

Quanto alle somme corrisposte da SALSI a SILIPO, il Maggiore Mura ha spiegato che vi è una conversazione ambientale tra SALSI e GIBERTINI, captata sull'auto di quest'ultimo, nel momento in cui vanno via da un appuntamento tenutosi a casa del SILIPO. Nel corso di questa conversazione i due parlano anche dei 50.000 euro che SALSI ha appena dato al SILIPO. Inoltre, *"nei mesi di novembre e dicembre 2012 vengono recuperate sulla posta giacente, sull'e-mail giacente della S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO due fatture di vendita, le numero 3 e 4, per gli importi di euro 49.247 e 254.537,05. Le parti in causa sono REGGIANA GOURMET e TRASPORTI SILIPO. Sostanzialmente, si trattava di due fatture fatte dalla S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO alla REGGIANA GOURMET per dei lavori che di fatto non sono mai stati fatti".*

In ultimo, dalle indagini e, in specie, dalla attività di perquisizione era emerso che i rapporti di carattere finanziario intercorsi tra GIBERTINI e SALSI erano molto ampi: *Nella perquisizione del SALSI, a parte gli assegni e la cessione di credito, noi troveremo più che altro traccia di rapporti finanziari intrattenuti tra SALSI e GIBERTINI Marco, e soprattutto traccia di prestiti fatti nel corso degli anni anche ingenti, anche per cifre molto ingenti, dal SALSI al GIBERTINI. P. M. – Annotazioni di questo? MAGG. MURA G. – Ci sono anche matrici di assegni e note, note e appunti di SALSI. Altro risultato arriverà da una*

perquisizione che farà poi la Guardia di Finanza il 7 aprile 2014 a casa del SILIPO (procedimento penale 742/14 della Procura della Repubblica di Reggio Emilia). Anche a casa del SILIPO verrà trovata fotocopia dei sei assegni bancari a firma di De Lucia, con un manoscritto su questa copia, in cui c'è scritto: "Questi assegni numerati ce li ha Mirco, che sono assegni di Milano". Milano, cioè FERRARO/CALESSE, perché arrivavano da Milano. Non troviamo traccia di ulteriori rapporti tra i due, sebbene dalle intercettazioni telefoniche riferite a un 18 febbraio del 2013, momento in cui venne fermato al casello autostradale di Reggio Emilia GIBERTINI con un soggetto che arrivò da Roma, in possesso di sessantamila euro, in relazione proprio a quella cifra, di cui, però, è procedimento penale a Reggio Emilia, si intuiva che a quella cifra era interessato SALSI Mirco. E nel giro delle conversazioni di quel contesto le parti in causa erano due romani, che facevano parte delle indagini di Reggio Emilia, cioè un certo Preghasco e un certo Castaldi, Sarcone e anche SILIPO."

Nel periodo compreso tra la fase in cui SALSI sarebbe pienamente partecipe, secondo l'accusa, della tentata estorsione alla Gelmi, e quello in cui divenne estorto, venivano registrate alcune conversazioni telefoniche utili per comprendere il tipo di rapporto che, in quel periodo, intercorreva tra SILIPO, SALSI e GIBERTINI. Si tratta di tre conversazioni ambientali. Una, ha spiegato il teste, è quella registrata al prog. n. 1020, RIT 174/12 registrata all'interno dell'auto di GIBERTINI. Lui e SALSI, secondo la lettura offerta dagli inquirenti, stanno tornando da un incontro con SILIPO e stanno commentando la vicenda della Gelmi. SALSI dice che è una donna molto astuta e fa un commento sulle persone che aveva appena visto, cioè SILIPO, FERRARO e CALESSE: *"Che cricca che c'è, ma questa è un'associazione a delinquere, questa qui"*. Successivamente GIBERTINI dice: *"Se qualcuno dovesse finire in galera, non dormiamo più di notte, Mirco"*. *SALSI ribadisce: "O percorri questa strada, altrimenti..."*, *come a dire: O così oppure non facciamo niente."*
Un'altra conversazione, ha continuato il teste, è quella registrata al prog. n. 2375, RIT 174/12, del 28.11.2012, registrata sull'auto di GIBERTINI. Gli interlocutori sono GIBERTINI e SALSI Mirco, che ad un certo punto avrebbe detto: *"Cinquantamila glieli ho belli che dati, cinquantamila a SILIPO, FERRARO, CALESSE"*. *E poi, continuando : "Però sono forti questi qua" GIBERTINI gli dice: "Chi?". E SALSI dice: "La 'Ndrangheta"*.
L'altra telefonata è quella registrata al n. 881 RIT 174/12, rilevante, in tesi d'accusa, anche in relazione al capo di imputazione 70. Si tratta di una conversazione ambientale registrata il 20.10. 2012, captata sull'autovettura in uso a GIBERTINI. Anche in questo caso gli interlocutori sono GIBERTINI e SALSI. Sostanzialmente, il primo, direbbe: *"Antonio, c'è da fare un servizio, cioè di uno che è stato truffato di settecentomila euro, fatture non pagate"*. *SALSI dirà: "Roba ufficiale, non come la mia"*. *"E' un reggiano che ha truffato?"*, *dice SALSI a GIBERTINI. "No, è il reggiano truffato da una società di Roma". Si lasciano andare a considerazioni sulla situazione, parlano di Nicola Sarcone, GIBERTINI dice che è referente di Nicola Grande Aracri, fa capo a Grande Aracri, e SALSI commenta in conclusione: "Sì, è il Mossar del Grande Aracri"*.

All'udienza del 14.9.2016 il Maggiore Mura è stato risentito per chiarire alcuni aspetti delle indagini, all'esito dell'acquisizione, con il consenso delle parti, delle dichiarazioni rese a S.I.T. dalla Gelmi, e della deposizione resa in aula dal teste BINI.

In quella occasione egli ha precisato:
1) che il 12.2.2013 al bar Fashion di Reggio Emilia veniva registrato un incontro tra SALSI; GIBERTINI e SARCONE. L'incontro è stato documentato con un servizio di osservazione predisposto *ad hoc*, perché era stato preceduto da una telefonata tra il GIBERTINI e il SARCONE. I tre erano arrivati sulle loro rispettive auto, ed erano rimasti all'interno del bar per circa un'ora e mezza, dopodiché erano usciti e si erano allontanati separati. L'incontro era avvenuto in un periodo dell'indagine in cui il SALSI non era contento dell'attività di recupero crediti che per suo conto stavano facendo FERRARO e CALESSE. Si era incontrato all'interno di questo bar con il SARCONE attraverso la mediazione di GIBERTINI. Di quest'incontro, il SALSI aveva fatto menzione anche in un'intercettazione telefonica con il GIBERTINI, nel momento in cui nutriva perplessità sull'opera che stavano portando avanti SILIPO con FERRARO/CALESSE (prog. 69 RIT 329 del del 16 febbraio 2013).
2) La dazione degli assegni al SALSI era avvenuta il 5.3.2013 in occasione di un incontro tenutosi nell'abitazione del SILIPO a Cadelbosco di Sotto, e al quale avevano partecipato FERRARO, CALESSE, SILIPO, GIBERTINI e SALSI. GIBERTINI e SALSI erano giunti con due macchine separate. Quest'incontro era stato anticipato con una telefonata fatta dal FERRARO al SILIPO, in cui anticipava la dazione di questi effetti. *Qui dice: a quest'incontro... Ci saranno anche delle conversazioni in cui il SILIPO dirà al SALSI che bisognerà festeggiare la conclusione del recupero. Anche in quella circostanza verrà messo in atto un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, che documenta che alla fine di quell'incontro GIBERTINI, SILIPO e SALSI si recheranno a pranzo in un locale che si chiama Il Portichetto, che, se non ricordo male, si trova a Gattatico. Viene documentato l'incontro e vengono fotografati. Viene documentato quest'incontro in questa maniera.. Il RIT in questo caso è il 3210, utenza di SILIPO Antonio. Si parte con degli SMS: il 12945 del 3 marzo, dove gli interlocutori sono FERRARO e SILIPO; poi il progressivo 12947, sempre del 3 marzo, SILIPO/FERRARO; progressivo 12946 del 3 marzo, FERRARO/SILIPO; progressivo 13149 del 5 marzo, CALESSE/SILIPO; e il servizio di osservazione che si conclude con il duo FERRARO/CALESSE che vanno via dall'abitazione e vengono fatti controllare da un posto di controllo organizzato ad hoc da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, che identificato gli occupanti della Mercedes 320 nella disponibilità del duo FERRARO/CALESSE.*

3) ha ribadito quanto già dichiarato in merito ai contatti telefonici avuti dalla Gelmi prima e dopo il 29.6.2012.

22.2.1. La testimonianza del Luogotenente Roberto Bentivoglio
Alla stessa udienza (9.9.2016) è stato escusso il Luogotenente Roberto Bentivoglio, in servizio presso il R.O.N.I Carabinieri di Reggio Emilia, che ha chiarito alcuni aspetti relativi all'origine dell'indagine denominata "Octopus" e del suo sviluppo nei confronti di GIBERTINI e SALSI, SILIPO, COSTI e CANNIZZO, specificando l'esito della attività di perquisizione e sequestro effettuata nel 2013.
L'indagine era nata alla fine del 2011 e si era sviluppata intorno alla figura di un soggetto calabrese, NAPOLI Antonino. L'attività di intercettazione evidenziava, nel giugno del 2012, il coinvolgimento di GIBERTINI Marco. Da questo momento l'attività di indagine si era

sdoppiata in un duplice livello. Nel settembre quello ruotante intorno al NAPOLI si era esaurito.
Sull'altro piano investigativo, ha spiegato il teste, emergeva, invece, il coinvolgimento di SALSI Mirco che, insieme a GIBERTINI, era stato oggetto di numerose intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Secondo la prospettiva di indagine, GIBERTINI appariva come "*collettore tra una folta rappresentanza dell'imprenditoria locale con tale SILIPO Antonio*".
Questo filone investigativo si concluse nel febbraio del 2013. Era infatti stata captata una serie di intercettazioni sull'utenza del GIBERTINI, che lasciava pensare che da lì a breve i due principali attori della vicenda, Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, avrebbero, tramite un'imprecisata terza persona, inviato una cospicua somma di denaro a GIBERTINI. Veniva quindi predisposto un
servizio nel corso del quale GIBERTINI Marco venne sottoposto a un controllo di Polizia.

22.2.2. La testimonianza del Maresciallo Gandolfi
Ulteriore contributo alle descrizione della attività di indagine compiuta è stato fornito dalla testimonianza resa dal Maresciallo Gandolfi Cristian, sentito una prima volta all'udienza del 16.9.2016
Il teste ha spiegato che nel corso dell'indagine "Octopus", incardinata presso la Procura di Reggio Emilia, la figura di SALSI Mirco era emersa in quanto persona legata a GIBERTINI Marco. Erano state infatti captate, sull'utenza di GIBERTINI, delle telefonate con SALSI. GIBERTINI, a sua volta, intratteneva contatti telefonici con un certo NAPOLI Antonino, un soggetto monitorato e proveniente dalla provincia di Reggio Calabria.
Il teste ha evidenziato che SALSI Mirco, in ragione della sua elevata disponibilità economica, veniva considerato da GIBERTINI un soggetto con il quale fare affari, insieme a soggetti a lui vicini, quali Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro. SALSI aveva iniziato ad investire somme di denaro in affari coperti da fatturazioni per operazioni inesistenti. In questo sistema SALSI era entrato in affari anche con SILIPO Antonio.: "*Il SALSI, essendo un imprenditore reggiano, avendo disponibilità economica, il GIBERTINI lo utilizza come persona che può eventualmente disporre di denaro per fare affari con persone vicine a GIBERTINI e poi successivamente con lo stesso SILIPO Antonio. Il tutto nasce dal fatto che Mirco SALSI, appunto per questa sua disponibilità economica, mediante GIBERTINI e conoscendo. GIBERTINI, Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, comincia ad investire somme di denaro, dietro fatturazioni per operazioni inesistenti.*"
Ad un certo punto, ha spiegato il teste, SALSI prospettava a GIBERTINI una problematica, legata ad un prestito di una ingente somma di denaro che aveva fatto a Gelmi Maria Rosa, che gliela aveva chiesta per potere vincere un appalto del Ministero di Grazia e Giustizia.
A partire dal mese di giugno del 2012, il SALSI, tramite GIBERTINI, conosceva SILIPO Antonio. Venivano registrate numerosissime telefonate. Inizialmente, ha detto il testimone, le telefonate venivano eseguite "in chiaro"; successivamente, i tre interlocutori avevano iniziato ad utilizzare un peculiare metodo di comunicazione comportante l'utilizzo di " *telefoni cosiddetti citofono a circuito chiuso.*" Il teste ha puntualizzato che questa particolare tipologia di telefono, che permette di blindare le comunicazioni, è utilizzata solitamente al fine di eludere gli eventuali controlli da parte delle Forze di Polizia. Si tratta di normalissimi telefoni cellulari, con abbinata una sim card e che, però, vengono utilizzati solo ed esclusivamente tra

chi ne è dotato. Con questi cellulari, dunque, non viene effettuata nessun'altra comunicazione se non interna al circuito.
La circostanza che SILIPO, GIBERTINI e SALSI comunicassero attraverso tale accorgimento veniva accertata nel settembre del 2012, allorquando GIBERTINI, a bordo della sua autovettura (sulla quale era posizionata una microspia GPS) aveva risposto ad una telefonata che non aveva generato captazioni sulle altre linee intercettate: da ciò, quindi, gli inquirenti compresero che stava utilizzando un telefono "citofono". In seguito vennero scoperti anche gli altri citofoni, cinque in tutto, in uso, rispettivamente, a GIBERTINI, a SALSI Mirco, a Castaldi Marco, a Pregliasco Pier Sandro e a SILIPO Antonio. Le utenze telefoniche erano tra loro simili perché si trattava di un "pacchetto di utenze" acquistato da Pregliasco e distribuite agli altri. Gli accertamenti eseguiti avevano permesso di accertare che SALSI Mirco aveva chiesto a Pregliasco di poter avere un altro telefono citofono da consegnare al figlio Gianluca e che, anche SARCONE Nicolino era interessato ad averne uno, tuttavia Pregliasco non riuscì mai a fornirglielo.
Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate, ha proseguito il teste, era emersa la palese esistenza di un'elargizione di denaro da parte di SALSI Mirco nei confronti di SILIPO Antonio, perché costui si era prodigato, secondo la prospettiva di indagine, *"per il mezzo di altre persone, nel cercare di recuperare questo credito, questo credito milionario, tra l'altro, perché si parla di un milione e trecentotremamila euro, se non erro."*
Più specificatamente, nella conversazione n. 5 del 19 ottobre 2012 RIT 206/2012, intercorsa tra Mirco SALSI (utenza n. 389-6064816) e SILIPO Antonio (utenza n. 389-6064685), che stavano utilizzando due telefoni citofono era emerso, secondo il teste, *"che SILIPO Antonio dice a Mirco SALSI che ha preso appuntamento con una persona di Milano, e questa persona di Milano è quella che si deve interessare del suo recupero credito, del suo credito, che dev'essere recuperato sulla persona di Gelmi Maria Rosa. Questo personaggio viene definito "zio Vincenzo".*

Il momento iniziale in cui SALSI avrebbe elargito la prima volta denaro a SILIPO emergerebbe dal progressivo n. 38 del 25 ottobre 2012 RIT 206/12: *Qui dice, a un certo punto, GIBERTINI dice (è una trascrizione integrale): "A meno che ci siano delle novità sconvolgenti, hai capito? In un modo o nell'altro dire: scusate, ma dateci una rempistica, perché poi è da giugno che paghiamo, eh". Quindi lui colloca il fatto che questi soldi sono stati elargiti già a partire dal mese di giugno. P. – Questo lo dice GIBERTINI? MAR. C. GANDOLFI C. – Lo dice GIBERTINI, ma parlando con SALSI. P. – Al SALSI. MAR. C. GANDOLFI C. – Esatto. Rendiconta lui a SALSI, dice: Adesso, quando andremo, dobbiamo farci spiegare del perché, essendo da giugno che noi già stiamo pagando, ancora non si vedono i risultati. Questo è il senso della cosa... MAR. C. GANDOLFI C. – SALSI risponde: "Poi sinceramente sono rimasto abbastanza deluso l'ultima volta, perché la cosa non era per niente come ci veniva presentato, nel senso che c'erano dei grossi problemi a trovare la persona, dei grossi problemi ad avere in quanto quibus cose che non c'era più traccia". Il senso è questo: l'ultima volta non sono rimasto molto contento, perché io intanto ho comunque dato i soldi, questi mi hanno dato delle aspettative, però qui non si vedono i risultati, quindi sono rimasto un attimino così.*

In un passaggio precedente SALSI Mirco avrebbe detto,: *"Questa la cosa più importante... Scusi, GIBERTINI Marco dice: "Comunque sono andava là", intendendo a casa di SILIPO, "e ho visto due persone che c'erano. Erano là che guardavano un camion. Uno mi ha detto: Ma tu vieni sempre qui?", rivolto a GIBERTINI. "Eh. Uno mi ha detto: Antonio è il numero uno. E l'altro mi fa: sono io". SALSI Mirco dice: "Ah". E GIBERTINI ribatte: "Hai poi già capito, eh?" a SALSI. E SALSI dice: "Eh". E GIBERTINI dice: "Eh". E SALSI dice: "Sarkozy?", intendendo Sarcone Nicolino. Dopodiché GIBERTINI ride: "Bravo. Proprio", gli dice.* (cfr. verbale 16.9.2016, pag. 38)

Le conversazioni telefoniche intercettate a partire dal settembre 2012, una volta scoperti i "citofoni", consentivano alle indagini di acquistare conoscenza di molti particolari prima rimasti ignoti a causa dell'occultamento delle telefonate. Soprattutto, queste intercettazioni, unitamente alle conversazioni ambientali captate all'interno dell'autovettura di GIBERTINI se da un lato facevano emergere, nella prospettiva d'indagine, l'esistenza di rapporti d'affari intercorrenti tra SILIPO Antonio e Mirco SALSI, dall'altro dimostravano, in quella prospettiva, la piena consapevolezza di Mirco SALSI e di GIBERTINI circa la caratura criminale di SILIPO e del suo legame con SARCONE Nicolino. Quest'ultimo aspetto, ha spiegato il teste, emergerebbe con chiarezza da una serie di conversazioni, sia ambientali che telefoniche, avvenute tra GIBERTINI e SALSI Mirco, nell'ambito di una delle quali, il secondo, dopo essere stato messo a conoscenza da GIBERTINI Marco di un incontro avvenuto tra quest'ultimo e SILIPO alla presenza di SARCONE Nicolino, avrebbe detto: " *Ah, Sarcone Nicolino? Il numero uno in provincia*" ottenendo come risposta dal GIBERTINI : " *Si, il numero uno*". *"Quindi dalle conversazioni sia in ambientale che a mezzo telefono si capisce bene che entrambi conoscono molto bene i personaggi, quindi sanno che, quando impiegano soldi con questi personaggi, non sono personaggi comuni, ma sono comunque personaggi legati alla criminalità organizzata. A maggior ragione GIBERTINI, che poi nel corso delle indagini, oltre che conoscerlo per averlo incontrato a casa di SILIPO, l'ha anche incontrato in altre occasioni in cui sono stati anche fatti dei servizi di osservazione."*

Inoltre, *"ci sono delle ambientali dove comunque più volte parlano del fatto che SILIPO Antonio è legato a Sarcone. C'è anche l'esempio dove SALSI è al corrente del fatto che Marco GIBERTINI, unitamente a SILIPO Antonio, vanno a mangiare con Sarcone Nicolino al ristorante Il Sole, dove poi è stato fatto anche un servizio di osservazione. SALSI è perfettamente al corrente delle dinamiche che legano SILIPO Antonio a Sarcone Nicolino e del fatto che gli investimenti che lui, per il tramite di GIBERTINI, fa con SILIPO non sono votati solo ed esclusivamente a un discorso di recupero crediti; c'è anche un reimpiego di denaro. Il discorso del recupero credito è legato a una circostanza, dove lui si è visto dare questi soldi a questo Gelmi e non si è visto ottenerne risultato. Lì è un'occasione in cui, per il tramite di SILIPO, si cerca di andare a fare questo recupero. Però poi c'è un costante contatto tra Mirco SALSI e SILIPO Antonio. Tra l'altro, ci sono delle fatture per operazioni inesistenti tra la ditta rappresentata da SALSI, la REGGIANA GOURMET, e la ditta rappresentata da SILIPO. SALSI è perfettamente a conoscenza di quello che si facendo, con chi lo sta facendo."*

Il testimone ha poi spiegato che erano state intercettate delle telefonate nell'ambito delle quali, Mirco SALSI aveva delegato il figlio Gianluca per recarsi presso la casa di SILIPO Antonio per portare "documenti" e per ritirarne altri da parte di SILIPO, documenti che poi le indagini dimostreranno essere, nella tesi d'accusa, soldi" *In sostanza avviene che Mirco SALSI dice al figlio di andare presso l'abitazione di SILIPO a portare dei documenti e a ritirarne degli altri da parte di SILIPO. Ovviamente, non specifica quali sono questi documenti. La specifica di questa documentazione viene fatta successivamente perché? Perché SALSI chiama SILIPO sull'utenza normale e gli dice: Sta arrivando mio figlio a portare quella documentazione. Dice: Poi tu mi ridarai indietro – il testuale, se volete, lo leggo – altra documentazione. Fa: Io te la do domenica – dice SILIPO a SALSI. A un certo punto vedono che i due non possono parlare in maniera chiara e SILIPO, riferendosi a SALSI, dice: Ti chiamo con il citofono. Noi andiamo a prendere la conversazione che avviene nell'immediatezza con il citofono, con i due citofoni, e da lì si capisce che i due parlano di soldi... Praticamente, chiariscono qual è l'argomento che prima, in maniera criptica, hanno tenuto nascosto. Proticamente, chiariscono qual è l'argomento che prima, in maniera criptica, hanno tenuto nascosto... Sono soldi, soldi da dare e soldi da ricevere, cioè assegni da dare e assegni da ricevere, con cifre, ovviamente, diverse. Si percepisce che questa persona che all'interno dell'abitazione di SILIPO... Faccio una premessa: nella telefonata in chiaro (così stabilisco la diversità dei telefoni) a un certo punto, quando il SALSI chiede a SILIPO la possibilità di passare la domenica o il lunedì, il SILIPO lo ferma e dice: Un attimo che chiedo. E parla in dialetto con questa persona, quindi chiede la possibilità a questa persona se c'è disponibilità a fare la cosa per la domenica o per il lunedì. Non si sente nella conversazione la risposta dell'interlocutore che sta affianco a SILIPO, ma si percepisce che, se SILIPO chiede autorizzazione a qualcuno, questa persona sicuramente ha un livello superiore. E quindi che succede? SILIPO ritorna a parlare con SALSI e dice: Non ci sono problemi, ma poi comunque ti chiamo con il citofono. E sul citofono chiariscono l'argomento."*

Queste le conversazioni di riferimento che il testimone ha indicato in relazione a quest'ultimo aspetto della vicenda: progressivo 6551 del 10 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 6649 del 11 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 6650 dell'11 dicembre 2012 205/2012; progressivo 6651 dell'11 dicembre 2012 205/2012; progressivo 6682 dell'11 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 580 del 24 gennaio 2013 RIT 206/2012)

Controesaminato dalla difesa, il testimone ha fornito informazioni su NAPOLI Antonino: *MAR. C. GANDOLFI C. – Napoli Antonino è un personaggio calabrese, di Melicucco, se non erro, o di Polistena, adesso non ricordo bene, comunque della provincia di Reggio Calabria, che risiede a Rubiera. E' stato arrestato nel corso dell'indagine "Octopus" da parte della Guardia di Finanza di Modena, per un altro procedimento penale legato a un'altra Procura. Era interessato all'indagine perché le origini dell'indagine "Octopus" nascevano appunto sul monitoraggio di Napoli Antonino e di altri personaggi sempre a lui legati..."*

Proprio intercettando NAPOLI Antonino era stato scoperto che costui, nella primavera del 2012, aveva contatti con GIBERTINI Marco. In alcune delle conversazioni intercorse tra loro (prog. 2267, 2312, 3164 RIT 70/12) secondo gli inquirenti, i due parlavano di SALSI.

Il maresciallo Gandolfi è stato escusso una seconda volta sui temi oggetto della imputazione in esame.
All'udienza del 10.8.2017, dopo che l'imputato aveva reso il suo esame, egli ha spiegato che dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso a SALSI Mirco e a Gelmi Maria Rosa - rispettivamente le utenze n. 335/1285360 (in uso a SALSI Mirco ed intestata alla Reggiana Gourmet) e n. 342/5977156 (in uso a Gelmi Maria Rosa ed intestata alla ditta "il Segnale s.n.c di Mario Pietro compagno della Gelmi) – emergeva che tra il 1.1.2012 e il 6.4.2012 vi erano stati ben 127 contatti in ingresso sull'utenza della Gelmi (tra cui chiamate, sms e tentativi di chiamate) e 35 contatti in uscita verso SALSI Mirco.
Gli ultimi contatti registrati tra i due soggetti constano in un sms inviato dalla Gelmi Maria Rosa a Mirco SALSI il 6.4.2012 alle ore 08.30 ed uno inviato da Mirco SALSI alla Gelmi Maria Rosa, il medesimo giorno alle ore 10:09.
A partire dal 18.6.2012, nell'ambito del procedimento penale n. 3317/11 incardinato presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, era sottoposta ad intercettazione l'utenza n. 335/341999 intestata a GIBERTINI Marco.
Queste conversazioni sono state utilizzate per due motivi: *innanzitutto per avere il contenuto della conversazione che il tabulato non forniva e in secondo per avere la conferma delle celle, della georeferenziazione delle celle, che quindi ci fosse conferma che la cella che veniva mostrata dal tabulato fosse la stessa che veniva mostrata dalla mappa del sistema di intercettazione, e in effetti abbiamo trovato la piena corrispondenza."* Verb. Sten. Pag.22 udienza 10.08.2017)
L'intercettazione, infatti, ha spiegato il teste, fornisce due dati oggettivi: un traffico voce e "il cartellino" della cella agganciata all'inizio e alla fine della conversazione. Si tratta di un dato univoco "*c'è una mappa che ci indica la georeferenziazione della cella agganciata.*"
L'analisi del traffico telefonico aveva avuto ad oggetto il periodo temporale compreso tra il 20.3.2012 e il 24.10 2012. Le intercettazioni telefoniche, invece, erano iniziate il 18.6.2012.
Nell'arco temporale suddetto, l'utenza in uso a SALSI aveva generato traffico verso l'utenza di GIBERTINI in 764 occasioni, comprensive di traffico voce, tentativi di chiamate, chiamate senza risposta e sms; viceversa, GIBERTINI Marco aveva sviluppato un traffico telefonico, verso l'utenza in uso a SALSI Mirco, per ben 603 volte.

Di particolare rilevanza, nella prospettiva investigativa, sarebbe il periodo ricompreso tra il 28 e il 30 giugno del 2012 in quanto:
- precedentemente era stata registrata una serie di contatti che aveva fatto intuire come SILIPO Antonio si stesse impegnando nell'avvicinare la GELMI per recuperare un credito che gli era stato ceduto da SALSI;
- Il 28 giugno Mirco SALSI aveva inviato un messaggio a GIBERTINI chiedendogli se era libero; GIBERTINI rispondeva con un sms dicendogli che poteva essere libero alle 17:00 e che si sarebbero sentiti;
- Il 29 giugno veniva intercettata la conversazione n. 536 RIT 130/12 nel corso della quale GIBERTINI, contattato da SALSI, diceva espressamente: "*SALSI, mi ha chiamato un mio amico impresario, il quale mi ha detto che hanno spalato la montagna e picchettato tutto*" ; "*Domani ..è il D day*". Aggiungeva che quella persona gli aveva detto che fino alla prossima settimana non si sarebbero dovuti sentire. SALSI acconsentiva;

- Il 30 giugno 2012 veniva registrato uno scambio di sms: alle ore 13:41 veniva registrato un sms in uscita di GIBERTINI verso SALSI con il seguente testo: *"Sì, quando vuol. Speriamo ci siano novità visto che mo' ha chiamato"*; alle ore 13:41 veniva registrato un sms in entrata sull'utenza di GIBERTINI del seguente tenore: "*Speriamo, sarebbe ora*", inviato da SALSI Mirco; alle ore 13:47 vi era un altro sms in uscita dall'utenza di GIBERTINI verso quella di SALSI : "*Lo so, ma è materia molto complessa, direi unica per la sua articolazione*"; alle ore 13:52 un ulteriore messaggio in uscita da GIBERTINI verso SALSI che dice: "*Vado un po' a nonna, poi chiamo il tipo*". Nel corso di questo scambio di sms, ha spiegato il teste, le celle agganciate collocavano GIBERTINI a Rubiera e SALSI Mirco a Reggio Emilia. Alle ore 18:06 veniva registrato un sms in entrata sull'utenza di GIBERTINI, inviato dall'utenza di SALSI, il cui testo recitava: "*Marco a che ora e dove ci vediamo?*". In questa occasione, l'utenza di Mirco SALSI agganciava la cella di Reggio Emilia via Che Guevara, mentre l'utenza di GIBERTINI Marco agganciava la cella di Cadelbosco di sopra, via Romagnoli, che è una cella compatibile, in quanto situata ad una distanza in linea d'aria tra i 200 - 300 metri, con Viottolo Belpoliti (abitazione e sede della ditta di SILIPO Antonio). Non vi era risposta da parte di GIBERTINI nei confronti di SALSI. Alle ore 21:05, era registrato un sms in uscita dall'utenza di GIBERTINI Marco verso l'utenza di SALSI Mirco, il cui testo diceva: "*C'è caldo oggi eh? Pazzesco!*". La cella agganciata dall'utenza in uso a GIBERTINI Marco era collocata a Rubiera, via Stazione (cella compatibile con l'abitazione di GIBERTINI), mentre la cella agganciata da SALSI Mirco era Cadelbosco di sopra, via Romagnoli che è compatibile con l'abitazione di SILIPO Antonio, situata in Viottolo Belpoliti.
Alle 21:06 era stato registrato un sms in entrata in cui era scritto : "*Sì, infuocato!*". Al di là del contenuto, riferito al clima rovente, il dato importante, secondo la tesi d'accusa, era che questa era la prima occasione in cui l'utenza in uso a Mirco SALSI agganciava un cella compatibile con l'abitazione di SILIPO

- Il 18.7.2012, alle 15:23, Mirco SALSI chiamava GIBERTINI: a partire dal minuto 2:33 della conversazione, GIBERTINI avrebbe detto: "*Niente ti dico, sono stato stamattina nella bassa – "(probabilmente presso l'abitazione di SILIPO, questo si dimostra anche con l'aggancio cel"e dell'utenza monitorata di GIBERTINI Marco)" che te l'avevo detto vediamo quella Coop"*.

La attività di indagine aveva permesso di appurare, secondo la tesi d'accusa, che "l'uomo della Coop" era un termine che veniva utilizzato per riferirsi a SILIPO Antonio. Ed invero, era emerso che tutte le volte che GIBERTINI diceva : "Vado da quello della Coop", poi, effettivamente, si recava da SILIPO Antonio.

Dai successivi sms, e dalle successive telefonate intercorse tra GIBERTINI Marco e SALSI Mirco si comprenderebbe, ha detto il teste, che tra i due sta nascendo un rapporto " di collaborazione con SILIPO", nel senso che sempre più frequentemente sia gli sms che il contenuto delle conversazioni vertevano sull'esistenza di incontri e/o appuntamenti. Nel dettaglio, GIBERTINI utilizzava frasi del tipo : " Sto andando nella bassa"; "Sto andando a Cadelbosco"; "Sto andando da Antonio". E così:

- il 24.7.2012, alle ore 11:12 SALSI chiamava GIBERTINI, il quale avrebbe detto: *"Ci vediamo direttamente lì verso le 12:40"*; SALSI diceva che andava bene e chiedeva di ricordargli la via. GIBERTINI rispondeva che è via Belpoliti in Cadelbosco Sopra e che vedrà una Miros parcheggiata che è la sua macchina*:" SALSI chiama Mirco il quale dice di vedersi direttamente lì, tra parenti abbiamo messo Cadelbosco presso la casa di SILIPO Antonio, verso le ore 12:40. SALSI acconsente e chiede di ricordargli la via. Marco risponde che è via Belpoliti, che vedrà una Miros parcheggiata che è la sua. SALSI gli chiede se sia Cadelbosco di sopra o di sotto. Marco gli risponde che non lo sa e di guardare sull'elenco SILIPO S.r.l. precisando che è dopo Sesso e che la vedrà... SALSI gli risponde che pensa sia Cadelbosco sotto.*

- il 4 agosto 2012 veniva regisurata la conversazione prog. n. 3015 RIT 130/12 delle ore 10:20: da questa conversazione si evincerebbe la conoscenza diretta tra Mirco SALSI e Antonio SILIPO perché, a un certo punto, SALSI diceva: *"Ma che, Ca', un messaggio bellissimo", "Ciao grande, ciao Mirco grande uomo, ti auguro buone vacanze a te e famiglia" Antonio SILIPO. Qua capiamo, bene o male, la conoscenza da parte di Mirco di Antonio SILIPO, in questo momento storico, è sicuramente di tipo diretto, perché per ricevere un messaggio da parte di SILIPO che viene commentato da Mirco a GIBERTINI, ci evidenzia che in questa occasione, perlomeno in questo momento storico, abbiamo la certezza che i due si siano o sentiti o visti.*

22.2.3. La testimonianza del Luogotenente Nazzareno Necci

All'udienza del 16.9.2016 è stato, infine, sentito il Luogotenente Nazzareno Necci, in servizio presso il R.O.N.I dei Carabinieri di Parma, il quale ha riferito in merito alla attività di perquisizione effettuata a carico di SALSI Mirco il giorno 4.7.2013, dopo che aveva sporto denuncia. In quella occasione venne rinvenuta documentazione riguardante una serie di rapporti commerciali intercorsi tra SALSI Mirco e la Gelmi, tra i quali il progetto di fornire derrate alimentari presso le mense delle carceri nel nord Italia, nonché la costruzione di un impianto fotovoltaico e di una casa di riposo. In particolare, venivano *rinvenuti: " un appunto, verosimilmente manoscritto dallo stesso SALSI, datato 8/10/2008 e intestato: CNA spaccio per guardie carcerarie. Inoltre c'era un'e-mail spedita da Susanna Prati a SALSI Mirco, dove veniva fornito l'indirizzo del carcere di Bologna. Susanna Prati era la titolare della ditta GREEN FOOD di Brescia che doveva commercializzare questi prodotti presso i carceri dell'Emilia Romagna. Questo si deduce dal successivo documento rinvenuto, e cioè dalla lettera del Ministero della Grazia, DAP, Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna, con la quale il DAP autorizzava la ditta GREEN FOOD di Montichiari, Brescia, ad accedere presso le strutture carcerarie dell'Emilia Romagna allo scopo di pubblicizzare dei prodotti alimentari per gli spacci delle guardie carcerarie. E questi, ovviamente, erano i riscontri alla conoscenza che SALSI aveva avuto con questa donna, con la Gelmi Maria Rosa. Successivamente i rapporti tra loro due si infittiscono, perché tentano di creare del business, soprattutto nelle province di Brescia e Bergamo, e costituiscono una ditta che si chiamerà SALPRA, dalle iniziali di SALSI e Prati, che sarebbe la titolare della GREEN FOOD. Viene, ad esempio, rinvenuto presso l'abitazione di SALSI l'atto di costituzione di questa ditta, della SALPRA, che è avvenuto il 23/7/2009 presso il notaio Raffaella Ferretti di San Polo d'Enza,*

provincia di Reggio Emilia. Vi è poi presso l'abitazione del SALSI una proposta per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso la casa circondariale di Bergamo da parte della ditta ENERGY POWER. Mentre, per quanto riguarda sempre questo stesso tipo di attività, presso l'abitazione della Gelmi viene rinvenuto un contratto di consulenza commerciale, datato 21/12/2009, tra la REGGIANA GOURMET, che è la ditta di cui il titolare è SALSI Mirco, e la GREEN FOOD, come detto di Prati/Gelmi. E' inoltre, sempre presso l'abitazione della Gelmi, rinvenuta una bozza di accordo di collaborazione commerciale tra la FIREX S.r.l., che è una ditta che si occupa di pannelli solari o cose di questo genere, e lo SALPRA per attività commerciali relative a una fondazione bresciana, INIZIATIVE SOCIALI ONLUS. Vi è inoltre una documentazione relativa alla realizzazione di una casa di riposo nel Comune di Prevalle, in provincia di Brescia. Vi è poi una documentazione relativa alla realizzazione di una casa di riposo nel Comune di Brescia. Vi è una proposta di installazione di un altro impianto fotovoltaico presso la casa circondariale di Bergamo, completa di una planimetria classificata riservata del carcere di Bergamo.

La perquisizione consentiva di rinvenire, presso la abitazione del SALSI "*una cessione di credito vantata da SALSI Mirco nei confronti di Gelmi Maria Rosa per l'importo di un milione trecentotrentaduemila di euro. Questa cessione di credito era fatta a favore di SILIPO Antonio ed eseguita in Reggio Emilia sotto la data del primo giugno 2012*", veniva anche trovato un manoscritto che andava "*a confermare ciò che disse SALSI, che aveva prelevato dei soldi in contanti per darli alla Gelmi, per l'importo totale di un milione e trecentotrentaduemila euro. Questa cessione di credito era fatta a favore di SILIPO Antonio ed eseguita in Reggio Emilia sotto la data del primo giugno 2012.*
Vi erano poi un elenco dattiloscritto relativo a notizie personali riguardanti la Gelmi Maria Rosa, l'esito di attività informative, probabilmente prodotte da un investigatore privato, sempre sul conto della Gelmi Maria Rosa, nonché un foglio manoscritto, intestato "Prelievo contanti", per un importo totale di 985.000 euro, tutti effettuati nell'anno 2009, che andava a riscontare, secondo la tesi d'accusa, il fatto che SALSI aveva prelevato contanti per darli alla Gelmi
Ancora.
Grazie alla perquisizione venivano trovate due fatture: *la fattura numero 3, datata 23/7/2012, e la fattura numero 4, datata 27/7/2012, emesse dalla SILIPO S.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET. Le due fatture hanno rispettivamente importo di 49.247 euro e 254.537,05 euro... Duecentocinquantaquattromila. Le due fatture sono state emesse per lavori di scavo terra e palificazioni. Inoltre, sempre nella stessa carpetta, troviamo delle copie di assegni che sono emessi, assegni o bonifici bancari, emessi dalla REGGIANA GOURMET a favore della SILIPO S.r.l. e sono... Li cito anche come numero, Presidente?... C'è un assegno di 8.547 euro, un altro di 44.175 euro, entrambi sono datati 27/7/2012 e sono stati tratti dal conto corrente della Banca Reggiana a favore di SILIPO S.r.l. e sono a firma di Mirco SALSI..... Poi c'è un bonifico della REGGIANA GOURMET a favore di SILIPO S.r.l. dell'importo di 51.061,20 quale acconto fatture 3 e 4, ricevuto in data 28/11/2012. Poi dopo c'è la ricevuta in data 4 dicembre 2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET dell'importo di 100.000 euro. Altra ricevuta in data 4/12/2012 dell'importo di 50.000 euro Ricevuta del 12/12/2012 per altri 50.000,56 euro. Vi è poi la stampa del partitario fornitori*

della SILIPO S.r.l. che riepiloga le fatture 3 e 4, per l'importo totale di 303.784,65 euro. All'interno dell'abitazione del SALSI abbiamo rinvenuto anche uno specchio in formato Excel, dove venivano indicati... era proprio intitolato "Prestiti". C'erano delle somme di denaro, anche ingenti, prestate (si desume) a delle persone che sono indicate con le iniziali del nome: Marc, potrebbe essere Marco; poi c'è Toni; un Michele. E ci sono l'importo prestato, l'importo da restituire, maggiorato di una somma, sicuramente di una percentuale maggiore, nell'arco di due o tre mesi, e poi c'è l'utile dell'operazione. Affianco a questi importi in alcune somme vi è segnata la dicitura "sbianc" come sbiancato. Potrebbe trattarsi di soldi neri che poi vengono...

Inoltre, dalla perquisizione effettuata presso la abitazione della Gelmi il 27.7.2013 veniva rinvenuto, nell'agenda del convivente MERLO Pietro "*... esattamente nell'agenda dell'anno 2012, alla pagina del giorno 30 giugno 2012, viene rinvenuto il numero di telefono di SILIPO*" con a fianco la dicitura "*Calabresi Antonio*".

All'esito della perquisizione effettuata all'interno della cassetta di sicurezza di SALSI presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Bagnolo in Piano,venivano rinvenuti gli originali di sei assegni emessi dal Credito Valtellinese di Sondrio, tutti dell'importo di 125.000 euro, non intestati, recanti le scadenze: 10/11/2013, 10/5/2014, 10/9/2014, 10/11/2015, 10/5/2016 e 10/2/2017. *Sono tutti verosimilmente a firma di De Lucia Giuseppe. Ci siamo recati presso quest'Istituto bancario per accertare di chi fosse questo conto dov'erano stati tratti questi assegni ed abbiamo accertato che in effetti il conto numero 923 era intestato a De Lucia Giuseppe. Questi assegni all'epoca non risultavano oggetto di smarrimento o furto, ma sul conto vi era la somma contante passiva, negativa di 0,26 centesimi. Quindi il conto era privo di fondi*"

22.2.4. Le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese Gelmi Maria Rosa e Merlo Pietro

All'udienza del 14.9.2016 le parti hanno prestato il consenso alla produzione e alla utilizzazione, come prova, della dichiarazioni predibattimentali rese alla Polizia Giudiziaria dalle persone offese Gelmi Maria Rosa e Pietro Merlo, nonché quelle rese da De Lucia Giuseppe, riservandosi, tuttavia, di fare alcune domande a quest'ultimo.

Il 27.7.2013 i Carabinieri del RONI di Parma sentivano a S.I.T. GELMI Maria Rosa. La donna riferiva che, nel mese di agosto del 2012, si erano presentati a casa sua dei calabresi: "*venni chiamata sulla mia utenza portatile da mio padre, GELMI Giovanni, che in quel periodo abitava a Dello (BS), il quale mi disse testualmente: "Guarda che sono venute tre persone molto minacciose che chiedevano di te, e mi hanno lasciato un numero di telefonino per essere richiamati con urgenza". Mio papà aggiunse che a lui parevano calabresi perché ne aveva riconosciuto l'accento, che avevano una autovettura AUDI di colore nero e che vestivano con abiti di colore nero. Mio padre mi comunicò al telefono l'utenza telefonica che questi soggetti gli avevano lasciato affinché io li potessi richiamare. Detta utenza l'ho conservata da qualche parte e ve la posso comunicare anche a breve, sono sicura che*

l'utenza iniziava per "335". Appena mio padre mi comunicò questa circostanza, chiamai pressoché subito dopo quell'utenza. Preciso che feci la telefonata dal mio portatile di cui in questo momento scordo il numero, e che era intestato alla GREEN FOOD (questa utenza ora è cessata). Dunque feci quella telefonata celando l'identificativo della mia utenza, e mi rispose una voce maschile con chiaro accento calabrese e con un tono chiaramente minaccioso. Mi presentai, chiesi per quale motivo fossero venuti a casa mia e l'interlocutore rispose testualmente dandomi subito del tu: "MARIA ROSA, siamo amici tuoi, dobbiamo incontrarci". Io chiesi per quale motivo dovevo incontrarli posto che non sapevo neanche chi fossero. La stessa voce mi rispose col medesimo tono minaccioso: "Ti dice niente REGGIO EMILIA?". Io rispondevo di avere tanti amici a Reggio Emilia e l'uomo mi precisava : "MIRCO SALSI ti dice niente?". Io non risposi a quest'ultima domanda. L'uomo proseguì testualmente: "Noi sappiamo tutto! Dove abiti tu, dove abitano i tuoi figli, cosa fai", continuando con altre frasi che ora sinceramente non ricordo ma altrettanto minacciose. A quel punto io risposi di non aver paura di lui e che facesse quel che voleva, interrompendo la conversazione".

Dopo avere consultato telefonicamente il padre, **GELMI** Maria Rosa precisava: *"Mio padre mi ha appena detto che non aveva segnato quel numero di targa dell'auto, ed inoltre mi ha precisato che le persone che si presentarono da lui erano due e non tre come io ho prima indicato. Mio padre mi ha detto che a lui venne lasciato il numero di telefono e non subì da parte di questi soggetti violenze morali o fisiche. Mio papà mi ha appena detto che lui ricorda che erano autoritari come dei poliziotti, erano particolarmente duri e determinati. [...] A.D.R. Questa è stata l'unica occasione in cui io ho sentito questo personaggio. Non l'ho mai più richiamato ne lui mi ha cercata. Non può avermi cercato al telefono perché io lo chiamai con l'ID sconosciuto. Peraltro dopo circa una settimana la mia utenza venne dismessa e io me ne procurai un'altra. Nessuno si fece più vivo neppure all'abitazione di Dello (BS), abitazione ubicata in quella via Fra' Bulgaro n.8 che avevamo in affitto e che il mio intero nucleo familiare lasciò nel gennaio 2013, momento in cui ci trasferimmo a Soncino in via Borgo Mattina n.46. A.D.R. Nell'abitazione di Dello era attestata una linea telefonica fissa 030 9971071 che era intestata a GELMI Giovanni. Mia madre che si chiama CAMPI Marisa mi aveva detto che a cavallo del periodo in cui gli sconosciuti si presentarono in casa, sull'utenza fissa riceveva delle chiamate anche in tempo di notte che risultavano sempre mute nel senso che l'interlocutore non diceva nulla".*

Sentita sulla conoscenza con Mirco **SALSI**, la Gelmi riferiva *"Relativamente a MIRCO SALSI con cui io ho intrapreso nel passato iniziative professionali poi non andate a buon fine, devo dire che prima della sortita degli sconosciuti a casa di mio padre, egli mi aveva più volte minacciato telefonicamente con SMS molto gravi dicendomi che mi avrebbe mandato dei "calabresi" per farmela pagare in relazione al nostro progetto poi fallito. Il SALSI con cui avevo veramente un rapporto di amicizia tanto che andavamo anche in vacanza insieme, mi aveva comunque già da subito dato la sensazione di essere legato ad ambienti criminali perché manifestava eccessiva disponibilità di denaro contante in una persona tutto sommato giovane. Ciò lo desumevo dal fatto che aveva notevoli disponibilità immobiliari anche in Puglia. A.D.R. Le frequenti minacce telefoniche di MIRCO SALSI le avevo confidate al mio compagno MERLO PIETRO, così come la vicenda legata ai due sconosciuti calabresi. Il MERLO telefonò al SALSI per chiedergli conto ma sconosco cosa i due si fossero detti. Di*

fatto il MERLO mi disse di non preoccuparmi più di tanto, forse per tenermi tranquilla perché io pensavo di segnalare la questione ai Carabinieri. Il MERLO mi tranquillizzò probabilmente anche considerando le mie condizioni di salute, posto che avevo già iniziato la chemioterapia a causa di un tumore al seno. A.D.R. Non so, per non esserne sicura, se il mio compagno MERLO avesse anche telefonato al numero in uso agli sconosciuti calabresi. Quel numero di telefono che io ora scordo credo sia noto allo stesso. Anzi preciso che dovrebbe custodire proprio il foglietto con il numero di telefono, che venne consegnato a mio papà dai due uomini. [...] A.D.R. Come ho già detto dopo circa una settimana dall'episodio dei due uomini ho variato la mia utenza telefonica perché mi era scaduto il contratto della GREEN FOOD ed utilizzai una utenza che era intestata alla ditta "IL SEGNALE" di proprietà del mio compagno MERLO PIETRO che ho utilizzato fino a circa un mese fa".

Anche il compagno della Gelmi, Merlo Pietro veniva sentito per assumere sommarie informazioni.
Le sue dichiarazioni si sono sviluppate in due momenti, rivelando elementi di interesse solo in un secondo tempo: "*A.D.R. Personalmente io non ho mai subito alcuna minaccia, né recentemente, né in passato, per questioni mie personali o di lavoro. Preciso, inoltre, di non averne mai subite nemmeno a causa della mia convivenza con la signora GELMI Maria Rosa o per questioni legate a sue attività lavorative. La GELMI, per quanto a mia conoscenza, non mi risulta che, da quando ci frequentiamo, abbia mai ricevuto alcun tipo di minaccia o molestia da chicchessia. [...]*

A.D.R.. Adesso che mi chiedete notizie più precise in merito a eventuali minacce subite dalla mia compagna GELMI Maria Rosa, devo informarvi che l'estate del 2012 la mia compagna mi raccontò che tre personaggi, non meglio descritti, si presentarono improvvisamente presso abitazione in cui lei viveva a Dello (BS), trovandovi il padre e consegnandogli un foglietto con un numero di telefono che la Maria Rosa avrebbe dovuto richiamare. Non ricordo se la mia compagna abbia poi effettivamente richiamato detto numero; devo precisare che mi sono segnato quell'utenza telefonica su una mia agenda, ma non sono certo di aver conservato il foglietto sulla medesima agenda: dovrei verificare ciò. Io personalmente non ho mai chiamato a quel numero telefonico, né sono mai stato avvicinato da persone che mi abbiano minacciato o, comunque, approcciato in qualsiasi altra maniera in relazione a quella vicenda.
A D.R.: Conosco di nome tale SALSI Mirco in quanto è un soggetto di cui la mia compagna mi ha parlato in qualche circostanza. Non so tuttavia chi sia, né cosa faccia, né tanto meno quali fossero i suoi rapporti con la GELMI. [...].

Ad integrazione delle dichiarazioni da me rese nella mattinata odierna, aggiungo che in realtà - dopo che la mia compagna GELMI Maria Rosa mi rappresentò delle minacce che gli pervenivano telefonicamente dal sig. SALSI Mirco - io feci una telefonata al SALSI da una cabina telefonica ubicata, se non ricordo male in un'area di servizio sulla tangenziale ovest di Milano. Dissi al soggetto di smetterla di minacciare la mia convivente e di evitare di augurarle che le venisse un tumore come questi era solito fare. Il SALSI mi rispose testualmente: "IO NON POSSO FARE PIU' NIENTE PERCHE' TUTTO E' IN MANO AI

CALABRESI. A.D.R.: Io non dissi più nulla dopo questa frase. A.D.R.: Questa telefonata io la feci al SALSI circa due settimane dopo l'episodio relativo ai personaggi che si erano presentati nell'agosto 2012 a casa dei genitori della mia compagna".

22.2.5. Gli altri testimoni d'accusa. Enrico Bini, De Iesa Domenico, De Lucia Giuseppe, Susanna Patri, De Lucia

Nel 2008, Enrico Bini, sentito come teste all'udienza del 14.9.2017, era Presidente della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Nel corso di un viaggio in treno, di ritorno da Roma, conobbe Maria Rosa Gelmi, la quale si presentò con il cognome di Mizzi. La donna si disse interessata a conoscere imprese del settore agroalimentare, in quanto diceva di essere una consulente del Ministero della Giustizia e stava lavorando ad un progetto per l'affidamento di un appalto all'interno dei carceri e di godere di conoscenze privilegiate per poter munirli di desk. In quel momento non ebbe motivo di dubitare della donna.

Si scambiarono i numeri di telefono. Successivamente organizzò un incontro con varie aziende del settore agroalimentare e, nell'occasione, la GELMI conobbe SALSI Mirco

Nel giugno 2013 venne contattato da SALSI Mirco, nel frattempo divenuto Presidente della CNA e sempre più attivo nell'impegno a tutela della legalità, il quale gli chiese di vedersi: "*A giugno mandò dei messaggi, aveva bisogno di parlarmi rispetto alle cose che stavo facendo sulla legalità. Io per alcune settimane gli dissi: Non ce la faccio. Poi mi ha chiamato una domenica (credo) di fine giugno, mi ha mandato sempre un messaggio, aveva urgenza di parlarmi, e ci accordammo di vederci il lunedì successivo alla domenica al bar vicino alla CNA per incontrarlo, perché aveva proprio urgenza.*" Nel frattempo gli altri imprenditori reggiani del settore si erano fatti indietro perché non avevano visto nella proposta della Gelmi una reale occasione di affari.

All'incontro SALSI gli parlò della Gelmi, e dimostrò tutta la sua difficoltà perché era "*sotto attacco*" da parte di SILIPO e SARCONE, ai quali si era rivolto tramite GIBERTINI Marco per ottenere la restituzione delle somme di denaro che aveva prestato alla Gelmi senza risultato e senza averne la restituzione: "*con questa signora e avevano anche messo insieme una società. E su questa società lui aveva investito dei soldi e adesso li aveva persi completamente e aveva cercato di recuperare quei soldi, che erano oltre un milione di euro, disse a me [...] Dopo mi disse: Io volevo recuperare a tutti i costi, e quindi avevo un amico – che era il giornalista GIBERTINI, che lo mise in contatto con delle persone, e mi disse anche chi erano le persone: SILIPO e Sarcone. E io gli dissi: Allucinante! Ma tu non le conosci, quelle persone lì? Non sai chi sono? Come hai fatto a fare una cosa del genere? Quindi su questa cosa qua... Dopo cominciò il racconto, mi raccontò che avevano mandato due personaggi a Brescia e gli avevano messo la pistola in bocca per fargli dare i soldi e, per non aver ottenuto nessun risultato lui stava continuando a parlare con questi personaggi. Ed era il motivo della chiamata che mi fece, perché era in difficoltà, perché mi fece vedere dei messaggi che aveva sul telefonino, dove lo cercavano continuamente, gli chiedevano di incontrarlo, lui non voleva più incontrarli e aveva paura. Mi disse addirittura che aveva due persone che tutti i giorni erano nella reception della sua azienda, che controllavano chi entrava e chi usciva. Quindi si accorse, forse tardi, chi erano i personaggi a cui lui si era*

affidato. E quindi mi disse che in qualche modo lui voleva uscirne, voleva un aiuto da me, se potevo conoscere qualcuno. E io gli dissi: Guarda, noi continuiamo a parlare se tu vai a denunciare; se non denunci, io finisco qua l'incontro, non c'è motivo per continuare. L'unico aiuto che ti posso fare è accompagnarti a denunciare questa situazione, che è gravissima. Perché, visti i personaggi che erano coinvolti"

SALSI, ha detto il teste, era molto provato e spaventato. Durante l'incontro SILIPO lo contattava continuamente con messaggi al telefono per la restituzione di 780-800.000 euro, in quanto gli erano stati consegnati, a dimostrazione del buon esito dell'attività di recupero del credito, degli assegni post datati per quell'importo, ma che SALSI non era sicuro di poter riscuotere. In alternativa SILIPO pretendeva la consegna di 50.000 euro oltre ai 250.000 già versati. SALSI, inoltre, gli aveva detto di avere sborsato somme di denaro anche a GIBERTINI Marco, circa 250.000 euro, che gli aveva dato per aiutare un amico in difficoltà.
Tramite il Dott. De Iesu, all'epoca capo della Squadra mobile di Reggio Emilia, SALSI parlò con quindi con l'Ispettore Caiazzo, dopodichè sporse denuncia.

Alla base di questa vicenda, ha spiegato il teste Bini, vi era dunque l'esborso di denaro che SALSI aveva fatto alla Gelmi e che lui voleva recuperare "*Per una società che avevano fatto insieme, ma non mi ha spiegato in quale settore, se era sempre il settore delle carceri o se era immobiliare...Sostanzialmente il credito nasceva dalla consegna di prodotti che non erano stati pagati*". A tale scopo aveva versato a SILIPO la somma di 250.000, esborso giustificato con l'emissione di una fattura falsa avente ad oggetto lavori di escavazione.
Non avendo ottenuto i risultati sperati da SILIPO, SALSI si era rivolto, in un secondo momento a SARCONE Nicola sempre per il tramite di GIBERTINI Marco.
Bini gli chiese, stupito, se non sapeva chi fosse SARCONE - che in quel periodo era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso dal Tribunale di Reggio Emilia - e lui gli rispose: "*No, in realtà non so' bene chi possa essere*". Allo stesso modo gli disse di non sapere chi era SILIPO, anche in questo caso suscitando lo stupore di Bini. "*...Però io gli posi questa questione, perché mi sembrava assurdo che uno come lui, un imprenditore come lui potesse essere tranquillo a rivolgersi a SILIPO e poi a Sarcone. Uno non poteva avere quella... per come conoscevo io SALSI.*"
Lo stesso Bini aveva in precedenza rifiutato di lavorare con SILIPO nei cantieri dell'alta velocità: "*DICH. BINI E. – Lo incontrai quando gestivo i cantieri dell'alta velocità, dove c'era la massa di lavoro e stavano arrivando tutti a Reggio per lavorare, mi chiese, attraverso dei contatti, se poteva entrare a lavorare anche lui. Lo incontrai nel suo ufficio, mi portò i documenti, gli dissi: Tu non hai i documenti in regola, qua non lavori. Quindi l'ho conosciuto lì, SILIPO.*"

De Iesu Domenico, all'epoca dei fatti capo della Squadra Mobile di Reggio Emilia, ha confermato (cfr. udienza 9.9.2016) le circostanze relative alla denuncia sporta da SALSI Marco nei confronti di SILIPO Antonio, spiegando che la sera del primo luglio del 2013, mentre era fuori città, aveva ricevuto una telefonata da Bini Enrico, il quale si trovava in compagnia del SALSI. Bini gli riportò quanto gli era stato descritto poche ore prima dallo stesso SALSI: gli riferì, in altri termini, delle minacce subite da parte di SILIPO. Allertò

quindi alcuni suoi collaboratori che si recarono sul posto e attivarono un servizio di sorveglianza. Il mattino seguente SALSI presentò denuncia presso i locali della Questura.

All'udienza del 14.9.2016 le parti hanno prestato il consenso alla produzione e alla utilizzazione, come prova, non solo della dichiarazioni predibattimentali rese alla Polizia Giudiziaria dalle persone offese Gelmi Maria Rosa e Pietro Merlo, ma anche di quelle rese da De Lucia Giuseppe, riservandosi, tuttavia, di fare alcune domande a quest'ultimo.
Alla stessa udienza sono state acquisite le dichiarazioni rese a S.I.T. alla Polizia Giudiziaria da Susanna Prati, in quanto precedentemente deceduta.

De Lucia Giuseppe ha reso dichiarazioni a SIT ai Carabinieri di Adro (Bs) il 15.7.2013.
Per quanto qui di interesse, in quella occasione egli a riferito:
a) di essere titolare di un unico conto corrente bancario acceso presso il Banco di Brescia; agenzia di Adro (BS). Il conto corrente in questione aveva saldo praticamente a zero. Riusciva di tanto in tanto a dargli respiro versando parte del suo stipendio sul conto corrente n. 7216; all'atto dell'accensione del conto corrente richiese ed ottenne il carnet di assegni. Una volta esauriti gli effetti, circa tre anni prima, aveva richiesto un nuovo carnet che il direttore della filiale gli aveva inizialmente negato. Una volta esaurito anche quest'ultimo blocchetto, ne chiese ancora un altro che gli venne negato ancora dal direttore di filiale. Questo è stato il motivo per il quale aveva acceso un altro conto corrente presso l'istituto Credito Valicilinese, agenzia di Adro.
2) all'atto della apertura de conto gli era stato rilasciato un carnet di assegni e la carta bancomat;
3) l'unico blocchetto di assegni rilasciatogli dal Credito Valtellinese era stato utilizzato in relazione ai due assegni emessi per acquistare una macchina e in occasione del pagamento dell'assicurazione del mezzo;
4) è certo di non aver emesso altri assegni da quel blocchetto che peraltro era custodito a casa sua nella vetrina del soggiorno.
5) che la forma apposta sui 6 assegni tratti sul sito conto corrente del Credito Valtellinese di Adro, aventi nn. 0757533185-06, 07575331X5-0; 0757533185-08; 0757533185-09; 0757533185-10 e 0757533185-1, *ciascuno dell' importo di* 125.000 euro sia la sua, anche perché non disponeva di tanta liquidità;
6) di non avere subito furti né era mai stato fatto oggetto di minaccia per qualsivoglia motivo.

In dibattimento, il De Lucia, rispondendo alle domande che le parti si erano riservati di fare, ha disconosciuto la firma apposta su alcuni assegni esibitigli, pur confermando che gli stessi erano riferibili a un suo conto corrente: "*Questo qua sì, è un mio conto corrente, però questi assegni sono stati smarriti o presi in casa, non lo so. Come avevo deposto lì in caserma quando sono stato convocato, sono stato a conoscenza quel giorno lì che mi mancavano gli assegni.*"

Prati Susanna è stata sentita a sommarie informazioni testimoniali il 27.7.2013 dai Carabinieri di Cavenago d'Adda (Lo). In quella occasione riferì:

1) Di avere avuto, all'incirca nel 2009-2010, un rapporto professionale con SALSI Mirco, che si occupava di confezionamento di pasta fresca vicino a Reggio Emilia, insieme ad una amica, Gelmi Maria Rosa detta Mizzi; con lei partecipò ad alcune riunioni (due o tre) con diversi soggetti della CNA di Reggio Emilia. L' unico partecipante di cui ricorda il nome è SALSI Mirco;
2) di avere partecipato a dette riunioni a titolo privato e non "come Green Food"; si trattava di incontri solo interlocutori finalizzati a eventuali future collaborazioni anche se non si era poi concretizzato nulla; anche per questo la sua società Green Food è stata chiusa;
3) che Gelmi Maria Rosa aveva partecipato a quelle riunioni perché era una sua dipendente: infatti, avendo bisogno di lavorare la aveva assunta; rimase alle sue dipendenze per un paio di anni, dal 2009 al 2011 circa;
4) che Gelmi Maria Rosa faceva un po' di tutto nella società. Da circa un anno e mezzo non ha più contatti con lei: il loro rapporto si è interrotto per una lite legata a motivi personali;
5) che insieme alla Gelmi andò nel carcere di Brescia per vedere se potessero avere bisogno di genere alimentari, proponendosi come intermediari. Stessa cosa fecero nel carcere di Treviso, di Milano-San Vittore e Bergamo, senza però concludere nulla, non avevano conoscenze nel mondo delle carceri, né lei, né, per quanto a sua conoscenza, la Gelmi; forse solo nel carcere di Treviso la Gelmi conosceva un addetto, che non aveva comunque un ruolo dirigenziale. All'interno delle carceri andarono sempre sole, per quanto ricorda;
6) lei e la Gelmi frequentarono SALSI poiché era un uomo di bell'aspetto e perché, all'inizio avevano pensato di potere fare da intermediari tra SALSI, che appunto produceva pasta, e gli istituti carcerari, progetto che però non andò a buon line in quanto la pasta che produceva la ditta di SALSI era a breve scadenza, mentre veniva richiesta quella a lunga scadenza dalle controparti. Avevano un accordo verbale con SALSI per il quale se l'intermediazione fosse a buon fine lui avrebbe corrisposto loro una commissione da concordare anche in base al valore del contrano. Non essendosi concluso alcun affare, SALSI non diede loro mai nulla;
7) che la SAL.PRA era una ditta di SALSI Mirco che però non era mai stata in attività. SALSI le aveva proposto di entrare in società con lui, cosa che effettivamente fece nel 2008; la società non fatturò nulla e venne chiusa; SALSI Mirco voleva aprire una sua società di intermediazione negli ambiti più disparati: per questo aveva proposto di entrare nella SAL.PRA: il denaro per la costituzione della società era stato versato interamente da SALSI poiché lei non aveva liquidità.
8) che la Gelmi la accompagnava abbastanza spesso. Aveva partecipato anche alle riunioni con la CNA di Reggio Emilia e in tali occasioni aveva conosciuto SALSI Mirco *al quale si era legata anche personalmente; da quanto a sua conoscenza* comunque gli unici rapporti tra loro erano rapporti professioni legati all'intermediazione che dovevano fare tra SALSI e le diverse carceri;
9) SALSI non le consegnò mai denaro; non sa se lo abbia fatto con la Gelmi anche se sa che in un'occasione SALSI le aveva dato documentazione da consegnare alla amica Gelmi, cosa che fece;
10) non ricorda chi sia stato a informarla di una riunione della CNA che era aperta al pubblico; a questa riunione lei e la Gelmi prospettarono la loro offerta di intermediazione e quello che si era mostrato più interessato era stato proprio Mirco SALSI.

22.2.6. I documenti

All'udienza del 16.9.2016 sono stati prodotti i verbali di perquisizione e sequestro eseguiti nei confronti dell'imputato, della persona offesa Gelmi Maria Rosa, di GIBERTINI Marco e De Lucia Giuseppe.

Il 9.9.2016 sono stati prodotti i servizi di O.C.P. indicati in udienza; trattasi dei servizi del 13 agosto 2012 tra SALSI Mirco, GIBERTINI Marco e Villirillo Tommaso; del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro, SILIPO Antonio; del 24 gennaio 2013 tra SILIPO Antonio, GIBERTINI e Sarcone Nicolino; del 30 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco e Sarcone Nicolino; del 31 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco, Ligabue Andrea e Sarcone Nicolino; del 3 agosto 2012, tra SALSI Mirco, GIBERTINI Marco, Villirillo Tommaso; incontro del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro e Guerra Lorenzo;

22.2.7. L'esame dell'imputato

Sottopostosi ad esame all'udienza del 18.5.2017, l'imputato SALSI Mirco ha ricostruito la vicenda partendo dalla denuncia (prodotta in udienza) che sporse il 2.7.2013 per le intimidazioni patite e che proprio in quei giorni erano arrivate al culmine, durando quella situazione da quasi un anno.

Quel giorno era reduce da un sabato mattina nel quale era stato chiamato "a rapporto" da SILIPO Antonio: era scosso, provato, prostrato, tanto che disse a SILIPO: "Sparami", perché quello insisteva continuamente nella sua richiesta di denaro.

Era stato un anno di crescendo di intimidazioni, aveva perso il senso del tempo, delle date.

Solo parlando con i difensori, che gli avevano fatto notare che le date sono molto importanti, e quindi, riguardando la documentazione e controllando le intercettazioni, era riuscito a ricostruire tutta la cronologia dei fatti che ha spiegato nel corso del suo esame.

Conobbe Gelmi Maria Rosa, presentatasi come Mizzi, l'8.10.2008 in CNA; era stata portata dall'allora Presidente di CNA, Bini Enrico. Quest'ultimo gli aveva detto che l'aveva conosciuta in un viaggio di ritorno da Roma, in treno, e che lei si era detta consulente del Ministero di Giustizia.

Si era guadagnata la sua fiducia presentandogli delle persone. Gli aveva presentato un progetto, relativo ad un servizio di fornitura degli spacci della Polizia carceraria. Gli aveva fatto conoscere Assessori di Brescia, il Direttore del carcere di Bergamo, il Vice Sindaco di Brescia e un Assessore, tale Maglione

La progettualità riguardava una serie di iniziative imprenditoriali, tra cui la costruzione di case di riposo, di un impianto di fotovoltaico nel carcere di Bergamo, anche se si trattava di progetti del tutto estranei alla sua attività imprenditoriale.

Insomma, la Gelmi si era guadagnata la sua fiducia e quindi, aveva iniziato a prelevare dei soldi dal suo conto corrente, in contanti, dandoli a lei o alla sua segretaria, a titolo conferimento soci, che sarebbe "decollato" nel momento in cui questi progetti fossero partiti.

Non aveva mai chiesto garanzie alla Gelmi. Si fidava. Complessivamente gli investimenti dovevano essere circa quattro, per un ammontare di circa 1.332.000 euro, che però non pagò tutto.

SALSI diede questo denaro per qualche mese nel 2009. Il suo utile annuale era di circa 200.000 euro ed aveva sempre soldi in contanti, perché non si fidava molto delle banche e,

quindi, aveva anche disponibilità proprie che derivano sempre dalla sua attività, a titolo di prelievi soci: anziché tenerli fermi su un conto corrente, preferiva tenerli in una cassetta di sicurezza in contanti; si fidava di più "*Tant'è che ho fatto anche... c'è stato una volta che, con questo timore dell'euro o dell'Italia, il debito pubblico (perché viaggiavo un po' a stagioni), avevo preso l'equivalente di 100.000 euro in franchi svizzeri, che li ho tenuti nella cassetta di sicurezza per un anno, per poi rimetterli dentro al conto, perché era passato, secondo me, il pericolo.*"

SALSI diede tutti questi denari in contanti alla Gelmi, senza nemmeno una garanzia, senza una ricevuta, solo perché si fidava ciecamente di lei,; probabilmente si era anche infatuato. Forse si vergognava anche "*perché sedotto, abbandonato e forse raggirato, ci ho messo un po' di tempo ad accettarlo*"

Nel 2010 SALSI aveva iniziato a sospettare di essere stato raggirato, quando la Gelmi, venuta a Reggio Emilia gli chiese altri soldi dicendo che servivano per pagare tangenti, mentre per lui altro non erano che per investimenti. Col tempo la Gelmi si faceva negare, gli diceva di chiamare la sua segretaria, Susanna Prati, con la quale, su indicazione sempre della Gelmi, aveva fatto una società che doveva servire per intermediazioni di forniture alimentari. Aveva quindi iniziato a inviare messaggi "*che avevano... a momenti, c'erano dei momenti in cui io ero molto arrabbiato e le dicevo: Che ti vengano degli accidenti; Che ti vadano in medicine – e altri momenti che le dicevo: Vediamoci, parliamo, dimmi se c'è qualcosa che non è andato bene. Cercavo di avere almeno una risposta.*"

Tuttavia, non aveva mai chiesto la restituzione del denaro, ma le aveva detto che non gliene avrebbe più dato altro.

Non temeva mai un recupero crediti, perché non era mai stato nelle sue intenzioni. Non voleva più quei soldi, voleva solo parlare con la Gelmi, avere la possibilità di rintracciarla. Si era infatuato di lei e, quindi, voleva solo rivederla. Solo in alcuni momenti le aveva anche detto: "*Se riesci a restituirmi una parte dei soldi, se gli investimenti non sono andati bene, tanto meglio. Lei stessa, per tenermi buono durante il 2010, mi diceva: Guarda che, se vuoi smontare giù dai progetti, puoi farlo; appena posso, ti smobilizzo come posso la parte che mi hai conferito, che mi hai dato. Quindi c'era un rapporto che non è mai stato teso.*"

Non parlò di questo coinvolgimento sentimentale al momento della denuncia per pudore, si vergognava. Due giorni dopo la sua denuncia subì una perquisizione, durante la quale furono acquisiti degli appunti, in particolare c'era una cartellina con scritto "prelievo contanti". La somma era di 980.000 euro circa

P. M. MESCOLINI – Presso il suo studio, quando fu fatta la perquisizione, venne trovato un foglio Excel recante la dicitura "prestiti" e un'indicazione di nomi, data prestiti, importo prestati, importo da restituzione. Glielo farei vedere, se ritiene di parlarcene.

In effetti, spiega l'imputato, da sempre faceva prestiti, non solo a GIBERTINI.

Gli viene esibito quindi il foglio excel rinvenuto presso la sua abitazione spiegando che si trattava di prestiti che aveva fatto a GIBERTINI, Castaldi, Pregliasco e che, insime alla estorsione subita da SILIPO e alla truffa patita dala Gelmi, lo avevano rovinato:

"*P. M. MESCOLINI – Su GIBERTINI le chiedo di fare un discorso a parte. Questo foglio Excel, che ha importo da restituire, utile operazione, utile progressivo, pare essere un'attività*

non beneficia, del tutto... I tassi, non li abbiamo contati, perché le contestazioni erano già per conto loro. Ci vuol dire chi è Marc V, Pier B, Mac V? Chi sono?
SIG. SALSI M – Sì. Sono GIBERTINI.
P. M. MESCOLINI – GIBERTINI che sigla è? Marc V?
SIG. SALSI M. – No. C'è Marco, quello della PVM, Castaldi.
DIFESA (Avv. Bucchi)
<<Magari possiamo fargliele vedere>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Certo>>.
Viene mostrato nuovamente all'imputato il medesimo documento.
L'imputato SALSI Marco dichiara:
<<Sì, erano prestiti che facevo a quelli di Roma, Marco Castaldi e Pier Sandro Pregliasco. Poi ce ne sono altri, ma erano tutti, quelli dove c'è scritto Toni e anche altri, erano tutti perché comunque...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – E anche questo lo faceva previo prelievo di contanti dal suo conto? Qui sono: 100.000 il 10 agosto. 200.000 17 agosto
SIG. SALSI M. – Sì. Sì.
P. M. MESCOLINI – 50.000 28 ottobre; 100.000...
SIG. SALSI M. – Sono tutti bonifici o assegno. Tranne...
P. M. MESCOLINI – Quindi non contanti.
SIG. SALSI M. – Tranne quelli che sono frutto di un approfondimento (penso) che riguardano l'estorsione di SILIPO, perché Sì... P. M. MESCOLINI – Questi non ci arrivano... SIG. SALSI M. – Toni, tutti quelli con Toni sarebbe Antonio, che sarebbe SILIPO.
P. M. MESCOLINI – E io le chiedo: questa non è un'attività di prestito ai compagni di classe.
SIG. SALSI M. – No, no.
P. M. MESCOLINI – E' un'attività di prestito in cui lei segna data prestito, importo prestito, imposta da restituire, utile operazione, utile progressivo. Poi c'è 28/12/2012, e mi dica lei.
SIG. SALSI M. – Bene.
P. M. MESCOLINI – Ce l'ha lì davanti, se le serve.
SIG. SALSI M. – Sì, sì. Guardi, la sostanza di tutto questo è che io non ho più niente.
P. M. MESCOLINI – Detta così, non si capisce.
SIG. SALSI M. – Detta così, erano cose che dovevano... Il problema è che io ho subito delle truffe da GIBERTINI, da Pregliasco e Castaldi e delle estorsioni da SILIPO e la truffa precedente dalla Gelmi. Quindi io sono caduto, grazie a GIBERTINI, dalla pa...

P. M. MESCOLINI – Mi scusi, SALSI, proprio per poter capire: con il circolo di denaro contante che lei ci ha appena accreditato, guardare i suoi conti correnti aiuta e non aiuta, poiché lei stesso, quando abbiamo fatto la perquisizione, mi pare lei avesse 198.000 euro.
SIG. SALSI M. – 130.
P. M. MESCOLINI – 130. Allora avevo arrotondato. Comunque una cifra importante. Poiché lei stesso ci ha detto che i prelievi, quelli di cui aveva tenuto quel conto, e stiamo parlando di 985.000 euro fatti in pochi mesi...

SIG. SALSI M. – Ma è tutto sui conti correnti. Queste cose qui sono bonifici o assegni tranne le cose riguardanti SILIPO, che c'è una spiegazione. Quando lei mi farà la domanda, io le spiegherò tutta la vicenda SILIPO.
DIFESA (Avv. Bucchi)
AVV. DIF. BUCCHI – Siccome i suoi gesti, però, non si comprendono, "queste cose qui" quali sono? I gesti non vengono registrati qua. Bisognerebbe che poi, quando andiamo a leggere il verbale, capiamo a cosa si riferisce. Quando dice "queste cose qui", a cosa si riferisce?
SIG. SALSI M. – Allora, io mi riferisco a quelli che vengono chiamati "prestiti".
AVV. DIF. BUCCHI – Quindi è il documento che le ha mostrato il Pubblico Ministero?
SIG. SALSI M. – Sì, esatto. Questi sono prestiti... che mi ha dato il Pubblico Ministero, vengono chiamati "prestiti", sono tutte transazioni con bonifici o assegni, quelle verso GIBERTINI Marco e verso Pier Sandro Pregliasco, Castaldi Marco. Gli altri invece sono gestione SILIPO per le estorsioni che io subivo da lui. E la sostanza finale è che io non ho più avuto rientri di questi soldi, niente. Ed è tutto misurabile, osservabile dai conti correnti. Non c'è niente, perché purtroppo, lo ripeto, ho subito truffe.

SALSI ha detto di avere fatto questi prestiti, in assegno o mediante bonifico, perché si fidava di GIBERTINI, che gli aveva presentato quei soggetti romani. Aveva già fatto un prestito a GIBERTINI di 490 milioni di lire, perché doveva costruirsi casa. GIBERTINI aveva un'attività di importazione dalla Cina di gadget, e gli aveva proposto di aiutarlo in questa attività, dalla quale avrebbe ricavato denaro con il quale avrebbe ripagato il debito e gli avrebbe dato anche un premio. Tuttavia né GIBERTINI né i romani gli avevano restituito il prestito. Di GIBERTINI si fidava, perché era un personaggio pubblico, perché era persona conosciuta, stimata, lavorava nell'emittente Telereggio da vent'anni. Lui, come GIBERTINI, appartenevano al mondo delle cooperative

L'imputato ha poi descritto il significato delle sigle contenute in quel foglio
P. M. MESCOLINI – Va bene, prendo atto. Senta, dove c'è scritto... Se lei guarda l'appuntato, dove c'è scritto a destra "sbianc", che cosa vuol dire?
SIG. SALSI M. – Sì. Queste erano cose... nel caso di SILIPO, che mi aveva estorto dei soldi e continuava ad estorcermene, lui faceva .. dopo parleremo anche di SILIPO, arriveremo. Lui prendeva dei soldi, mi chiedeva sempre soldi. Io gli dovo dei soldi, magari erano in contanti, perché alle volte glieli davo in contanti, e lui diceva: Sai cosa faccio? Siccome il debito che tu hai con me è del 50% di quell'importo che lui si era memorizzato...
PRESIDENTE
P. – ..."che lui si era"...?
SIG. SALSI M. – Il SILIPO. Scusi
P. – Lui si era memorizzato?
SIG. SALSI M. – Si era messo in testa ..
P. – Quindi qual era il suo credito nei confronti della Gelmi? Un milione e rotti?
SIG. SALSI M. – Il milione era 1.030.000 realmente versati. della Gelmi. Ma siccome nel prospetto che io avevo fatto vedere a suo tempo a GIBERTINI in un particolare momento in

cui lui mi confidava una delusione d'amore e io gli ho confidato la mia delusione per questa donna e per il prestito...
P. – Va bene, interessa poco questo. Cosa c'era nel prospetto?
SIG. SALSI M. – 1.332.000.
P. – Quindi lei aveva detto a GIBERTINI di aver versato 1 milione e 300?
SIG. SALSI M. – No. E' Gibe . Li fa parte tutto del capitolo estorsivo, comunque lui...
P. – Quanto ha dato alla donna?
SIG. SALSI M. – 1.030.000.
P. – A GIBERTINI aveva detto, invece, che avrebbe dovuto dare quanto?
SIG. SALSI M. – Lui ha visto il numero del progetto, che era totale 1.332.000.
P. – Quindi avrebbe dovuto dare un milione e tre, però di fatto ha dato un milione; la differenza non l'avrebbe mai data, perché nel frattempo era sparita.
SIG. SALSI M. – Esatto.
P. – Quindi il suo danno è 1.030.000.
SIG. SALSI M. – Sì.
P. – Va bene?
SIG. SALSI M. – Sì
P. – SILIPO, invece, promettendole di recuperare il milione, le aveva chiesto in cambio la metà del valore del suo credito: è così?
SIG. SALSI M. – Lui riteneva che il suo lavoro valesse 666.000 euro.
P. – 66.000 euro
SIG. SALSI M. – La metà di...
P. – Però lui si faceva pagare e il denaro intanto doveva arrivare
SIG. SALSI M. – Ero sotto estorsione.
P. – Lei era sotto estorsione. Benissimo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – E le sigle, se vuole, ce le decripta? Mac V chi è?
SIG. SALSI M. – Sarà Marco della PVM.
P. M. MESCOLINI – Ce lo dica lei. Pier B?
SIG. SALSI M. – Prego
P. M. MESCOLINI – Pier B.
SIG. SALSI M. – PVM. Pier è Pier Sandro.
P. M. MESCOLINI – Mac B?
SIG. SALSI M. – (Non risponde).
P. M. MESCOLINI – Toni?
SIG. SALSI M. – Toni è tutto...
P. M. MESCOLINI – E' sempre SILIPO?
SIG. SALSI M. – Sì.
P. M. MESCOLINI – V Michele? V Imm 3? Questi sono novembre 2012, dicembre 2012.
SIG. SALSI M. – Mi scusi? V Michele?
P. M. MESCOLINI – Toni V Michele.
SIG. SALSI M. – Sì, sì. Toni, con tutti i nomi di fianco, è SILIPO.
P. M. MESCOLINI – E i nomi di fianco cosa vogliono dire?

SIG. SALSI M. – E' un Michele... Erano quelli che lui considerava degli investimenti, perché lui diceva che investiva del denaro...
P. M. MESCOLINI – E gli dava i soldi, a SILIPO, per fare l'usura a lui?
SIG. SALSI M. – No.
Intervento Difesa (Avv. Bucchi)
DIFESA (Avv. Bucchi)
<<Però lasciamolo rispondere. Stava spiegando>>
PRESIDENTE
P. – Spieghi, spieghi, spieghi.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – Investimenti.
SIG. SALSI M. – Allora, SILIPO mi costringeva a dargli del denaro e questi soldi, lui diceva... siccome vantava un credito, secondo lui, verso di me di 666.000 euro, era buono con me, perché mi diceva Adesso tu mi dai i soldi, perché tanto tu mi devi tanti soldi. Io li investo: li do a Michele, perché deve comprare una partita di Prosecco; li do a un altro, che deve fare dei viaggi con la ghiaia...
P. M. MESCOLINI – Quindi Michele sarebbe il Prosecco. Ha idea del cognome?
SIG. SALSI M. – No.
P. M. MESCOLINI – Imm 3°
SIG. SALSI M. – E' sempre una cosa di SILIPO. Erano tutte cose che faceva lui...
P. M. MESCOLINI – Però, se lei vuole, questi particolari ci sono utili. Dove c'è Toni V Michele è Prosecco?
SIG. SALSI M. – Questo mi diceva lui.
PRESIDENTE
P. – La "v." che cos'è? Toni V: la "v." che vuol dire?
SIG. SALSI M. – Non lo so.
P. – "Verso"?
SIG. SALSI M. – Ah, verso, verso.
P. – Può essere?
SIG. SALSI M. – Sì, sì, sì, sì.
P. – Ho suggerito io o è la verità?
Intervento Difesa (Avv. Tinelli)
DIFESA (Avv. Tinelli)
<<Non abbiamo mai avuto modo di vederlo, quel prospetto lì>>.
L'imputato SALSI Mirco dichiara:
<<Lo vedo adesso dopo quattro anni che mi è stato sequestrato>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<E' depositato>>.
P. – "Toni Luca v.": che vuol dire?
SIG. SALSI M. – Sì, sempre verso Luca, nel senso che o lui mi diceva che...
P. – No, ora non è verso Luca; è "Luca v.", "Toni Luca v.".
SIG. SALSI M – Va beh, il senso è che erano soldi verso, quindi Toni era SILIPO che comunque prestava. Poi se ho messo prima Luca di Toni... ma il senso era che.

P. – No, no, no, qui non è che è messo Luca prima di Toni; è messo "Toni Luca v.". E "Toni vr annuale v.". Ce l'ha lì davanti?

SIG. SALSI M. – Comunque erano tutte operazioni che mi...

P. – Ma ci può dire "vr" che vuol dire? E' abbreviazione di quale parola? "Vr".

SIG. SALSI M. – "Vr" è verso

P. – "annuale" e "v." che cos'è?

SIG. SALSI M. – Forse era un prestito su base annuale, che lui riteneva... Lui mi raccontava delle cose...

P. – Quindi lei, queste formule, non ce le sa dire. "Iso v."?

SIG. SALSI M. – (Non risponde immediatamente).

P. – Guardi, se lo prenda e ci dia una spiegazione.

SIG. SALSI M. – Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.

P. – Ce l'ha lì davanti.

SIG. SALSI M. – Ce l'ho. Questo era un prestito verso Iso, che era una persona che conosco.

P. – Iso?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. – Chi è "Iso"?

SIG. SALSI M. – Isauro.

P. – Isauro. E quindi c'è un prestito...

SIG. SALSI M. – Veramente, a Isauro Bonaccini ho fatto un prestito, perché lo conosco da tanti anni, un prestito pesante quando lui è andato in difficoltà. So che è stato chiamato anche dalla Guardia di Finanza a questo proposito e lui ha dichiarato che aveva avuto dei soldi da me quando lui ha avuto dei problemi finanziari, credo a fine anni 1998-99.

P. – Comunque lei, una spiegazione analitica di questo tabulato, non riesce a darcela.

P.M. MESCOLINI – Alla fine questa cosa che ritorna anche rispetto... Lei ha ascoltato prima Debbi. Questo "Mac mazut"?

SIG. SALSI M. – E' la storia dei mazut.

P. M. MESCOLINI – Cioè?

SIG. SALSI M. – "Mac" sarebbe Marco GIBERTINI a questo punto, perché il "mazut" lo collego a lui. Poi sono quattro anni che non vedo queste cose. Il mazut è che GIBERTINI, nelle sue pirotecniche idee, mi aveva convinto, perché aveva questa quest'ambivalenza e ambiguità di carattere, che col mazut si potevano fare dei soldi. Io, quei soldi lì, non li ho più visti. Non li ho più visti.

P. M. MESCOLINI – E' bianco, in effetti. Utile operazione, eccetera, se lo guarda, è bianco.

SIG. SALSI M. – Ma sì. Poi erano cose che non erano aggiornate, perché, quando lo facevo, stavo male. Era semplicemente più che altro perché volevo stare dietro all'estorsione di SILIPO, se arrivavo a quei 666 000 e mi lasciava in pace.

Circa il momento in cui conobbe SILIPO, l'imputato ha precisato che, diversamente da quanto indicato nella denuncia, non conobbe SILIPO nel mese di maggio 2012.

Ha spiegato, in proposito, che nel 2012, nel mese di marzo/aprile, si era confidato con GIBERTINI sulla storia con la Gelmi e del suo coinvolgimento emotivo; gli aveva anche fatto vedere le carte in cui aveva indicato gli investimenti di cui lei gli aveva parlato, ed in cui era indicato anche l'ammontare totale dell'investimento.

Era un foglio excel *"dove c'era scritto investimenti"*, e c'era l'indicazione del carcere di Brescia, della caserma a Bergamo e c'era un terreno di Brescia. "E *in fondo c'era 1.332.000 da dare"*. Gli fece vedere queste carte e GIBERTINI gli disse che avrebbe potuto dargli una mano per il recupero del credito. Lui rispose che aveva desiderio di rivedere la Gelmi per parlarle. Era ferito. GIBERTINI, a quel punto, aveva deciso di presentargli l'investigatore Sessa Luciano, ex Ispettore Capo di Polizia in pensione. Si incontrarono e, il 2 maggio, gli conferì l'incarico. A quel punto contattò Stefano Predin, un ex fidanzato della Gelmi, per avvisarlo che sarebbe andato da lui una persona per parlargli. Fece inoltre una sorta di riepilogo su tutte le notizie che aveva della Gelmi e le indicò su un foglio. Contattò anche la figlia della Gelmi. Gli ultimi contatti con la Gelmi li aveva avuti nel 2012: aveva provato a chiamarla ma non era riuscito mai a rintracciarla. Non ricorda di avere fatto telefonate nel 2012, anche se dai tabulati risulterebbero contatti di un minuto:

P. M. MESCOLINI – Risultano dal tabulato delle chiamate di un minuto. Ovviamente, il contenuto non si sa e può essere che siano mute, però risultano in particolare dalla Gelmi il 28/2... L'ultima è. .

SIG. SALSI M. – Può darsi.

P. M. MESCOLINI – ...il 6 aprile 2012, è un SMS che fa la Gelmi a lei.

SIG. SALSI M. – Questo qui: dove mi diceva che aveva scoperto che la sua impiegata aveva un tumore.

P. M. MESCOLINI – Ovviamente, i tabulati, come i suoi difensori sanno, sono stati acquisiti dal gennaio 2012, e quindi l'analisi di quel periodo, fino a che lei non fu a sua volta intercettato, non sono contatti che si possono definire sporadici. Io glieli posso anche elencare tutti, sono abbastanza, sia in SMS e che in chiamate (ovviamente, possono essere anche mute); un minuto e venti, tre minuti, eccetera. Però ci dica lei.

SIG. SALSI M. – Non ho capito la domanda. Lei parla di chiamate e di SMS?

P. M. MESCOLINI – Entrambi.

SIG. SALSI M. – Quante chiamate ci sono, scusi?

P. M. MESCOLINI – Le dico: in data 13/1/2012 l'utenza in uso a Gelmi Maria Rosa riceve un SMS; in data 16/1 l'utenza in uso a Gelmi Maria Rosa riceve una chiamata da parte dell'utenza Vodafone "360" finale, in uso a lei, della durata di 3 minuti e 34 secondi. Ovviamente, non possiamo sapere chi sono gli interlocutori. Sono gli apparecchi che parlano.

DIFESA (Avv. Bucchi)

AVV. DIF. BUCCHI – Se c'era una segreteria telefonica, per esempio.

SIG. SALSI M. – Ah, beh, c'era la segreteria telefonica. Io lasciavo dei messaggi registrati. Siccome avevo iniziato anche prima che voi abbiate queste cose...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Certo. Infatti gliel'ho detto: noi, il tabulato, l'abbiamo dal primo gennaio del 2012.

SIG. SALSI M. – Dopo risponderò a altre domande, perché la storia comincia un po' prima. Comunque lasciavo dei messaggi in segreteria telefonica. Io digitavo a fine messaggio registrato...

P. M. MESCOLINI – Lei ha letto che cosa la Gelmi dice in relazione a questi contatti che avete avuto in particolare nel 2012?

SIG. SALSI M. – Sì, l'ho letto.

P. M. MESCOLINI – E non è vero?
SIG. SALSI M. – Di vero c'è quando io le pregavo degli accidenti e le dicevo che li spendesse in salute.

Posta in essere questa iniziativa con Sessa, la prima volta che vide SILIPO, fu il 5 luglio 2012 ribadendo di non averlo conosciuto a maggio: *E lei sapeva dell'esistenza di SILIPO Antonio da quando? Lei l'ha incontrato quel giorno, ma ne ha saputo dell'esistenza? GIBERTINI gliene ha parlato? Perché ha indicato maggio del 2012 nella denuncia? SIG. SALSI M. – Allora, se si ricorda, me ne fa una alla volta. La prima volta che ho visto il nome di SILIPO è stato verso metà giugno... P. M. MESCOLINI Lei non mi sta... Lei ha detto poco fa: Io ho anche riguardato tutti gli atti processuali – e questa è una cosa diversa. Io sto chiedendo la sua memoria, se lei vuole, poiché in tempo molto più vicino ai fatti, cioè nel luglio 2013, dice rispetto a un anno prima... Lo ripete due volte: c'è a pagina 2: "Dal primo incontro, ripeto, avvenuto in maggio 2012", lei mi dice: non è vero, non è in maggio, è avvenuto in luglio.*

All'incontro con SILIPO si arrivò per iniziativa di GIBERTINI.
Ed invero, a metà giugno, dopo che GIBERTINI gli aveva fatto alre proposte di altri incontri e dopo che il lavoro di Sessa si era concluso in parte, GIBERTINI si era presentato da lui con un foglio, redatto da lui, in cui si parlava di una cessione di credito. GIBERTINI si era così presentato in azienda con questo foglio, dicendo che conosceva SILIPO, che aveva una società di recupero crediti, e gli chiedeva di firmare quel foglio. SALSI non lo firmò: "*Al ché gli ho detto: Primo, io, questa persona, non l'ho mai vista e tu mi hai sempre solo fatto primo vedere delle persone, una delle quali poco prima aveva detto che non aveva i requisiti. Poi io non ho nessun credito da cedere e non voglio nessun recupero credito. Quindi lui... non l'ho firmato assolutamente questa*"

In quel periodo tra lui e GIBERTINI vi erano affari. P. M. MESCOLINI – *Perfetto. E mi dica, in quel periodo tra lei e GIBERTINI c'erano affari importanti in corso? Provi a focalizzare proprio quel periodo, metà giugno, fine giugno, primi di luglio. SIG. SALSI M. – Sì. Era il periodo in cui lui, proprio per il ruolo che io avevo riconosciuto in lui, di una persona che aveva parecchie conoscenze, aveva cominciato anche ad aiutarmi commercialmente. Siamo andati un giorno a Forte dei Marmi da una persona che conosceva, mi pare si chiamasse Tommaso Villirillo, che costruiva case per i russi a Forte dei Marmi. Siamo andati, dopodiché mi ha detto. Presenta l'azienda e vedi se lui riesce a trovare una soluzione commerciale per la Reggiana Gourmet, per la pasta. E quindi c'erano in piedi anche collaborazioni commerciali per quello che riguarda la pasta.*

Nel corso dell'esame è stata fatta ascoltare all'imputato una telefonata del 29 giugno 2012 (prog. 536 RIT 130/12) in cui GIBERTINI dice al SALSI che ha parlato con un amico e che "*domani sarebbe stato il "D-Day"*, (il giorno dopo, cioè il 30 giugno) ed in cui gli interlocutori fanno riferimento al fatto che quell'uomo ha fissato per loro un appuntamento per il martedì seguente, il 4 luglio.
SALSI ha detto di non saperne nulla, ribadendo che GIBERTINI aveva agito di sua iniziativa senza che lui gli avesse dato alcuna autorizzazione. Era totalmente contrario, perché voleva

solo incontrare la Gelmi, non anche recuperare da lei i suoi soldi. Tanto meno voleva che fossero usate violenza o intimidazione. Non conosceva ancora SILIPO, non l'aveva ancora visto:

SIG. SALSI M. – No, sinceramente, questa cosa qua mi spiazza completamente, perché...

P. M. MESCOLINI – Ci credo.

SIG. SALSI M. – Non era assolutamente una cosa che aveva concordato con me. Questa era un'iniziativa sua, questa.

P. M. MESCOLINI – Però se lei sa cosa dovrà succedere il giorno dopo... lei lo sa?

SIG. SALSI M. – No. Io, sinceramente...

P. M. MESCOLINI – A parte che, che cosa sia successo il giorno dopo, glielo sto chiedendo io: c'era qualcosa di importante che doveva succedere il 30 giugno?

SIG. SALSI M. – Io, questa persona, dovevo ancora vederla, questo SILIPO. Quindi, se lui prende delle iniziative e mi dice queste cose, io più che rimanere sbalordito...

P. M. MESCOLINI – Mi perdoni, questo, l'ha riconosciuto, era GIBERTINI che diceva: Ha parlato con un amico.

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Domani è il D-Day

SIG. SALSI M. – Ma questo non significa...

P. M. MESCOLINI – È poi tutta questa perifrasi nota di SILIPO sui picchetti, eccetera.

SIG SALSI M. – Io non... Sono rimasto... Ho detto: Ah!, nel senso che io, questa cosa qui, non l'ho approvata.

PRESIDENTE

P. – "Non l'ho approvata"?

SIG. SALSI M. – Assolutamente. Io sono rimasto di stucco, perché...

...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Lei ha detto che la prima volta che l'ha conosciuto è il 5. Possono essersi sbagliati di poco. E quindi, poiché il 30 giugno è il giorno in cui ci sono i contatti (che lei ha ben letto nelle carte) tra SILIPO e la Gelmi e ci sono le telefonate intercettate che poi la Gelmi fa a SILIPO, ricevendo le minacce, la nostra lettura è che lei e GIBERTINI sapeste perfettamente il giorno prima che il "D-Day" era quello e che fissaste...

...

Presidente . – Lei cosa può dire?

SIG. SALSI M. Io posso dire quello che ho detto prima

P. – E cioè?

SIG. SALSI M. – Se GIBERTINI prende delle iniziative per avere, senza che io abbia ancora visto questa persona, delle libertà che io non gli ho dato, rimango sbalordito, anche perché, non avendolo ancora visto, lui può dire quello che vuole E io, in ogni caso, non ho assolutamente firmato il recupero credito... la cessione di credito. Io ero totalmente contrario, perché il D-Day... intanto io ho sempre sostenuto con lui che io, questa persona, non volevo... la volevo solo incontrare, perché per me era un... non ho mai fatto recuperi crediti e non ho mai chiesto soldi a nessuno indietro di quelli che non me li hanno dati. Quindi la mia volontà era quella di vedere, incontrare questa persona. Assolutamente nessuna violenza. D-Day cosa vuol dire? Nessuna violenza. Nessuna violenza, nessuna intimidazione, niente di niente. Io

non conoscevo ancora SILIPO, non l'avevo ancora visto. Quindi, se GIBERTINI si muove per conto suo, mi vien da pensare, visto che la sento adesso per la prima volta, che abbia lui degli altri interessi, perché poi c'è lo sviluppo dell'incontro con SILIPO, dell'estorsione con le fatture eccetera, eccetera.

Secondo l'imputato, l'incontro che ebbe con SILIPO il 5 di luglio non era affatto legato a questa telefonata, ma solo al fatto che SILIPO aveva un una società di recupero credito e quindi, voleva presentargliela perché avrebbe potuto aiutarlo.
P. M. MESCOLINI - E ci vuole dire, quando è andato da SILIPO, perché ci è andato, se non è l'appuntamento di cui state discutendo con GIBERTINI?
SIG. SALSI M. – Perché voleva presentarmelo.
P. M. MESCOLINI – Per che cosa?
SIG. SALSI M. Perché mi ha detto che era una persona che aveva una società di recupero crediti che poteva aiutarmi eventualmente, ma prima volevo vederlo, parlargli, esporgli quella che era la mia volontà, che era quella di trovare questa persona e di rintracciarla

Da SILIPO andò con GIBERTINI.
Una volta arrivati, entrano negli uffici. Sul tavolo reception c'era una specie di soprammobile, dove c'era scritto "Arma dei Carabinieri, riconoscimento", una cosa simile. SALSI era tranquillo, si sentiva come quando aveva incaricato l'ispettore Sessa né era stupito dal luogo, che certamente non aveva l'apparenza di un ufficio attrezzato professionalmente per il recupero crediti:
P. M. MESCOLINI – Mi scusi, SALSI, questo glielo devo dire come contestazione per correttezza. Lei va da una persona che visibilmente svolge un'attività che non è fisicamente finalizzata alla carta bollata, perché lei va in una ditta in cui ci sono camion e attrezzi edili, va da uno che le viene indicato come titolare di una società di recupero crediti non volendo fare recupero crediti, ma cercando una persona. Questo è quello che lei mi dice. Poi arriva, viene rassicurato da un gagliardetto dei Carabinieri, entra e che cosa vi dite?
SIG. SALSI M. – Intanto il "visibilmente" non lo era per me, nel senso che io sono entrato in uffici. Tutti i camion, non li c'erano davanti agli uffici, li aveva probabilmente dietro. Quindi lì per lì non mi sono meravigliato più di tanto. Quindi il "visibilmente" per me non lo era."

SILIPO li accolse nel suo ufficio dove SALSI gli espose la cosa, dicendogli subito che quel foglio che gli aveva presentato GIBERTINI non l'aveva assolutamente firmato, perché non voleva un recupero crediti. Quindi, sapendo che GIBERTINI glielo aveva presentato come persona che faceva recupero crediti, gli disse e gli precisò che l'unica cosa che gli interessava era rintracciare la Gelmi perché voleva parlarle e, soprattutto, sapere come andavano gli investimenti, così completando l'indagine che aveva fatto Sessa

All'imputato è stato esibito un contratto d'appalto firmato solo da SILIPO: committente REGGIANA GOURMET, appaltatore TRASPORTI COMMERCIO MATERIALI GHIAIOSI SILIPO S.r.l., che reca la firma di SILIPO come appaltatore, datato 4.6.2012.
Il SALSI ha sostenuto che non è stato fatto da lui, come dimostrato dal fatto che non ci sono le sue firme. Certamente, però venne utilizzato per giustificare e rendere credibile l'emissione

delle fatture che erano state emesse nel mese di luglio per giustificare il pagamento effettuato a SILIPO, o meglio, l'estorsione da lui subita già a quella data. Non la denunciò perché intimorito: *P. M. MESCOLINI – Benissimo. Abbiamo, sempre tra la documentazione agli atti, un contratto firmato solo da SILIPO. E' un contratto di appalto committente REGGIANA GOURMET, appaltatore TRASPORTI COMMERCIO MATERIALI GHIAIOSI SILIPO S.r.l., che reca firma di SILIPO come appaltatore, data 4 giugno 2014. Glielo faccio vedere. 2012, scusi, 4 giugno 2012. Se mi dice se lo riconosce, se le dice qualcosa, se ha a che vedere con quello che succederà poi, e in particolare con le fatture che vengono emesse dalla REGGIANA GOURMET.*

SIG. SALSI M. – Non dalla, alla.

P. M. MESCOLINI – Alla REGGIANA GOURMET.

Viene mostrato prima all'imputato e poi alla Difesa il documento descritto dal Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – L'ha visto, SALSI?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Lo riconosce in qualche modo?

SIG. SALSI M. – Sì. Non è stato fatto da me, è stato fatto da SILIPO. Non ci sono le..

P. M. MESCOLINI – Avendolo lei...?

SIG. SALSI M. – Non ci sono delle firme.

P. M. MESCOLINI – Scusi?

SIG. SALSI M. Non ci sono le firme dei timbri da parte mia.

P. M. MESCOLINI – Da parte sua no. E' un contratto che abbiamo sequestrato nella cartellina "Trasp contratto appalto Reggiana Gourmet" presso di lei.

SIG. SALSI M. – Sì, sì.

P. M. MESCOLINI – Quindi sarebbe stato strano ci fosse solo la sua firma, ma essendoci la firma dell'altro e poi le fatture emesse alla REGGIANA GOURMET e pagate...

SIG. SALSI M. – Certo.

Intervento Difesa (Avv. Bucchi)

DIFESA (Avv. Bucchi)

AVV. DIF. BUCCHI – Le ha chiesto anche la data, se le risulta, le ha chiesto anche quello il Pubblico Ministero, signor SALSI. Le ha chiesto anche della data: ha controllato se la data va bene?

SIG. SALSI M. – La data cos'era, giugno?

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Sì. La data qui è 4 giugno.

SIG. SALSI M. – Sì, sì, ma c'è una spiegazione.

P. M. MESCOLINI – Prego. Le fatture sono la numero 3 del 23 luglio e la numero 4 del 31 luglio, quelle che lei ha prodotto.

SIG. SALSI M. – Certo.

P. M. MESCOLINI – Per un totale di 300... come recita il capo d'imputazione.

SIG. SALSI M. – Iva compresa.

P. M. MESCOLINI – Certo.

SIG. SALSI M. – Posso continuare com'è andato il primo o vuole che passi subito al secondo?
P. M. MESCOLINI – Vorrei che mi rispondesse su questo e anche alla domanda del suo Avvocato: questa data è una data che è stata messa ex post o è una data vera?
SIG. SALSI M. – Non è una data vera. La data vera è che...
P. M. MESCOLINI – E mi spieghi il senso, poiché le fatture sono di luglio e questo contratto non è né registrato né nulla...

DIFESA (Avv. Bucchi)

<<Non ha visto il contratto, SALSI, eh>>.

L'imputato SALSI Mirco dichiara:

<<No, no, no. Allora, SILIPO...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – E' il finto contratto di appalto che giustifica le fatture.
SIG. SALSI M. – Bene. Esatto.
P. M. MESCOLINI – Poiché le fatture sono di luglio, qual è la fatica di mettere una data di giugno?
SIG. SALSI M. – Infatti. Ma il problema qual è? Mi ha imposto le fatture, perché il secondo incontro, che è stato il 24 luglio... Però, se vuole, le dico com'è finito il primo incontro, altrimenti passo subito al secondo.
P. M. MESCOLINI – Se può, mi risponde.
SIG. SALSI M. – Certo.
P. M. MESCOLINI – E lei mi dice: è una data posticcia, non è una data vera.
SIG. SALSI M. – E' una data che lui ha messo per rendere credibili, a suo modo, delle fatture di lavori fatturati il 23 luglio e il 31 luglio. Come faceva, se doveva estorcermi dei soldi, fare dei lavori datati 5 luglio?
P. M. MESCOLINI – Questi, lei glieli ha dati volontariamente. Ma su, SALSI, non dica... Lei dice che questa è un'estorsione? Per capire.
SIG. SALSI M. – E' assolutamente un'estorsione.
P. M. MESCOLINI – E perché non l'ha denunciato, quando è andato in Questura?
SIG. SALSI M. – Ci sono delle donne.
P. M. MESCOLINI – Dove?
SIG. SALSI M. – Comunque diciamo che me la facevo addosso. Sto appunto dicendo: mi sono spaventato.
P. M. MESCOLINI – Ma se ha denunciato l'estorsione che stava subendo nel 2013 e non parla di quella del 2012, in cui aveva addirittura le fatture e il contratto? SALSI, non è... Io non penso che sia sostenibile.

Dopo il primo incontro, ve ne fu un altro al rientro delle ferie in Puglia; andò con GIBERTINI che gli aveva detto di andare da SILIPO per vedere se erano intervenute novità. Andarono e trovò un SILIPO, con un tono e un fare completamente diversi dalla prima e unica volta che l'aveva visto. Diceva che "questa gente qui si è mossa", e che quindi li stava tenendo a freno, perché pretendevano soldi. SILIPO intendeva quelli di Milano, poi scoperti essere CALESSE Mario e FERRARO Vincenzo. L'imputato era esterrefatto perché voleva solo incontrare la Gelmi.

In quel momento, quindi, iniziò l'estorsione a suo danno: lo tempestavano di telefonate, lo vogliono vedere: "*quelli di Milano mi stanno tartassando, vogliono dei soldi. E io gli ho detto: Ma scusa – rifacendomi all'altro incontro – non è così che siamo rimasti. Fa: No, no, loro vogliono dei soldi e li vogliono da me, quindi rompono le scatole a me: però, se non li trovano da me, ci vuole poco a sapere dov'è la tua azienda. Questo è quello che mi ha detto il 24 luglio. Al ché ho guardato GIBERTINI, non avevo neanche parole. E non ho dato 300.000 euro subito. Lui mi ha imposto due fatture. Sono andate il 27. Ho dovuto pagare l'Iva, perché lui voleva 50.000 euro per i milanesi, e le altre, gli ho detto, guarda che io non ce le ho, tant'è che gliele ho date fra fine novembre e dicembre, proprio perché abbiamo aspettato di incassare dei mesi buoni, dove la pasta se ne mangiava di più, perché a settembre, ottobre, novembre e dicembre si mangia più pasta, e quindi si incassavano più soldi per pagare SILIPO. Scusi.*

La ragione per la quale non denunciò subito il fatto era legata al timore che venissero danneggiati macchinari della sua impresa che era situata nella zona industriale di Bagnolo in Piano, ed i suoi impianti erano facilmente raggiungibili e facilmente danneggiabili. Il danno potenziale era di gran lunga superiore a quello che poteva subire da quella situazione. Per questo aveva denunciato i fatti solo l'anno dopo. Quando, poi, sporse denuncia non disse di essere stato sotto estorsione sin dall'anno precedete perché si trovava in una situazione psicologica terribile e "perse il filo".

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – Quindi lei sostiene di essere stato sotto estorsione fin dal luglio del 2012 e di essersi risolto a fare una denuncia nell'anno successivo...
SIG. SALSI M. – Sì.
P. M. MESCOLINI – ...parlando dell'ultimo periodo e non avendo il coraggio di parlare del primo?
SIG. SALSI M – Sì
P. M. MESCOLINI E' così?
SIG. SALSI M. – Sì, perché ero terrorizzato. E sa perché ero terrorizzante? Se lo vuole sapere, glielo dico, visto che sto parlando.
P. M. MESCOLINI – No, non lo voglio sapere.
PRESIDENTE
<<Facciamolo parlare>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Presidente, se interessa al Collegio...>>.
PRESIDENTE
P. – Dica.
SIG. SALSI M. – Ero terrorizzato perché la mia azienda, mia di allora, è nella zona industriale di Bagnolo in Piano. Abbiamo dei macchinari esterni al capannone, quindi dove non c'è l'allarme, che sono facilmente raggiungibili, facilmente danneggiabili. E se questi non vanno, io avrei avuto dei danni per non servire i clienti, rischio di perderli, mancanza di fatturato, danneggiamenti e non si sa se salvavo della clientela. Quindi il danno che io avrei

subito sull'azienda, che era facilmente vulnerabile, sarebbe stato di gran lunga superiore a quello che io ho dovuto ingoiare e anche a far buon viso a cattivo gioco per non avere sempre il fiato sul collo di questa persona, che mi diventava rossa, con gli occhi infuocati, che mi parlava venendo sempre più vicino. E il bello è che, però, non faceva solo quello, perché alternava il bastone alla carota: Grande amico; Fratellone, delle cose che io pedissequamente rispondevo nel suo gergo, Grande uomo. Ero terrorizzato, terrorizzato. Se mi diceva: Ho visto la luna cadere – dicevo: Ah, sì, è vero.

...

P. M. MESCOLINI – Il suo terrore, l'ha riferito a luglio 2012.

SIG. SALSI M. – No, no, no, era un terrore crescente, dove l'ultima vo...

P. M. MESCOLINI – Forse non ha capito la domanda. Quando lei ha fatto la denuncia a luglio 2013, il terrore che poteva avere riferito a quello che stava accadendo in quel momento, che lei ha riferito. Che timore poteva avere (questa è la mia domanda) a riferire anche quello che era avvenuto l'anno prima? Non certo il fatto che ci fossero dei macchinari, perché quelli erano già messi... Quello che ci ha detto adesso era una giustificazione per non fare per nulla denuncia. Quando lei fa denuncia, denuncia quanto sta avvenendo in quel momento, non quello che oggi ci racconta essere avvenuto anno prima.

SIG. SALSI M. – Ma si rende conto in che situazione psicologica ero? Noi abbiamo anche predisposto una perizia di una psicologa forense, perché lei... capisco che deve fare il suo lavoro, però mi scusi se un po'... perché quello che ho provato io in quell'anno non lo auguro neanche al peggiore dei cani. E le dico anche che...

P. M. MESCOLINI – E' anche grave che lei lo dica.

PRESIDENTE

<<No, no, lo faccia concludere>>.

PRESIDENTE

P. – Prego.

SIG. SALSI M. – Non lo auguro a nessuno, quello che ho patito l'ultimo anno. Poi mi ha fatto perdere il filo.

. . . .

All'imputato è stato proposto l'ascolto e la trascrizione (della PG) della conversazione n. 2375 del 28.11.2012 RIT 174/12 intercorsa con GIBERTINI, mentre tornavano da un incontro con SILIPO: *"GIBERTINI: "Vediamo come vuole fare, se le ha inventati. Anzi, dovresti sentirti responsabile, perché non hai speso quello che hai recuperato dalla Gelmi e inoltre doveva recuperarlo tre anni fa". SALSI: "50.000 glieli ho betti che dati, 50.000". GIBERTINI: "Ah, beh, quella fattura, devi pagarla tutta". SALSI: "Però forti, son forti questi qua". GIBERTINI: "Chi?". SALSI: "La 'Ndrangheta". GIBERTINI: "Però il problema è un altro. La 'Ndrangheta ...(incomprensibile)... la 'Ndrangheta è molto... perché qua è molto forte? Perché le cooperative rosse l'hanno resa...". SALSI: "...forte". GIBERTINI: "Eh". SALSI: "Gli hanno dato da lavorare". GIBERTINI: "Eh. E l'appalto... l'appalto... perché non si muove foglia ...(incomprensibile)... perché non si muove foglia che la Coop non voglia, ma dopo il subappalto era una ditta calabrese, che mi ha fatto vedere Sarcone che lui nei suoi... nell'elenco clienti la CMC, UNIECO..."*

"...SALSI: "Eh, vacca, allora facciamo tutto domani ...(incomprensibile)... eh, Marco?". GIBERTINI: "Sì, sì. Tanto l'assegno ce l'hai, glielo passo dare domani". SALSI: "La situazione forse è quella". GIBERTINI: "È già qua, è l'ex Carabiniere. Sai cosa fa? Va in giro con suo fratello a fare i recuperi". L'interpretazione nostra è che il Carabiniere....*sia Cannizzo, il fratello quello che avete interrogato l'altro giorno. ..."a fare i recuperi .. (incomprensibile) hai capito? Non ci si può sputtanare e fare un recupero ...(incomprensibile)...". SALSI: "(dialetto reggiano) Se non lo incattiviamo, forse è meglio". GIBERTINI: "Te, tu scherzi, tu scherzi, ma se io non fossi un giornalista, forse magari sanno che sono suo amico, ma mi avrebbero già chiamato, sai, per vedere. Ma perché la sua macchina è sempre qua, perché guarda che adesso c'è una cosa a Reggio Emilia...", SALSI: "Io devo stare un po' attento?". GIBERTINI: "Perché ti spiego: siccome... cosa succede se guardi sempre come oggi quando ...(incomprensibile)... è in difficoltà come oggi. A sinistra, Mirco?". SALSI: "Sì". Non penso in un senso politico"*

L'imputato ha spiegato che era un modo comune di fare di GIBERTINI, al quale lui rispondeva assecondandolo per non indispettirlo, e di avere capito solo troppo tardi che voleva intimorirlo: *SALSI M. – Io me la ricordo. Il GIBERTINI, era un'azione che lui faceva costante di chiarmi tutte cose che io non conoscevo, perché era il suo pane quotidiano: parlava di interdittive antimafia, parlava di queste cose, di quelle altre, eccetera. Io, l'unica cosa che mi limitavo a fare per non indisporlo era quello di dire: Ah, sì, va beh, okay. E "forti" era perché lui stava dicendo in quella telefonata che lui riteneva che la 'Ndrangheta era diventata forte su questo territorio. Questo è il senso. Però era lui che introduceva sempre questi ragionamenti. E col senno di poi, se posso dirlo, io ho capito che lui svolgeva un'azione non tanto subliminale, cioè, praticamente, mi stava indirizzando ad avere quel timore giusto per non fare casini, per non fare denunce, per non tirare fuori niente. Erano sempre argomenti di questo tipo.*
Nello stesso modo si spiega il contenuto dell'ambientale n. 881 del 20.10.2012, ore 11:11.

Tutti i comportamenti da lui avuti dopo il luglio del 2012 erano frutto di una strategia, quella del "cliente insoddisfatto": era l'unico modo per potere fermare l'estorsione: *SIG. SALSI M. – Sì. Diciamo che l'unica carta che potevo avere per tecnicamente provare a fermare quest'estorsione, a rallentarla, a sperare che mi lasciassero in pace era quella di dire: Non mi hai portato il recupero crediti, non mi hai portato il recupero crediti o questo non è un recupero crediti. Io avevo gli incubi quegli anni lì. E questo era diventato il mio mantra. Lo recitavo come se fosse una preghiera. Se mi avessero detto qualsiasi cosa, avrei detto: Non c'è il recupero crediti, questo non è un recupero crediti – perché per me significava salvarmi, salvarmi e far finire questa storia*

Nel 2013 ebbe contatti anche con SARCONE Nicolino perché GIBERTINI glielo aveva consigliato come possibilità per placare SILIPO, CALESSE e FERRARO, che gli avevano consegnato gli assegni e reclamavano ancora denaro, non certo per ottenere il recupero del credito.

L'imputato ha ammesso di avere utilizzato i cosiddetti citofoni per parlare con GIBERTINI, Castaldi e pochi altri, spiegando che si trattava di una comodità che era stata suggerita da Castaldi. Lo utilizzò, senza sapere che, successivamente, GIBERTINI aveva inserito anche SILIPO e SARCONE. Non capì mai realmente il senso della cosa: *SIG. SALSI M. – Me la ricordo. Dunque, l'iniziativa di 'sta roba qua è stata, come sempre, di GIBERTINI. Siccome Marco Castaldi aveva un negozio a Roma della Wind, quindi vendeva telefoni, queste cose qui, un giorno si è presentato con quest'apparecchio qua, mi ha detto: Guarda, d'ora in avanti sentiamoci con questo, che è un citofono, c'è una scheda prepagata. E dopo, GIBERTINI, so che aveva inserito in questo telefono i nomi di Sarcone e di SILIPO. Sarcone, io non l'ho mai chiamato.*

P. M. MESCOLINI – Ma qual era il senso di avere un contatto riservato tra questa cerchia di persone?

SIG. SALSI M. – Io non l'ho capito bene. Lui mi ha solo detto: Così parliamo più tranquilli. Io, come sempre, ho cercato di non indisporre nessuno, a me non cambiava niente e io ho detto: Va bene.

P. M. MESCOLINI – Lei ricorda che glielo contestammo durante l'interrogatorio, perché "Nic" era il...

SIG. SALSI M. – Lo chiamava così GIBERTINI

P. M. MESCOLINI – Era il nome memorizzato nella rubrica del telefono, che era un Nokia...

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – ...che le sequestrammo...

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – ...e noi le chiedemmo chi era questo "Nic".

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Non fu immediata.

SIG. SALSI M. – Non fu immediata, anche perché non l'ho mai chiamato, ma non ho mai neanche avuto bisogno. E non l'avrei neanche incontrato se non fosse stato che GIBERTINI, in una delle sue mirabolanti idee: Vieni, vieni che andiamo."

SIG. SALSI M. – Me la ricordo. Dunque, l'iniziativa di 'sta roba qua è stata, come sempre, di GIBERTINI. Siccome Marco Castaldi aveva un negozio a Roma della Wind, quindi vendeva telefoni, queste cose qui, un giorno si è presentato con quest'apparecchio qua, mi ha detto: Guarda, d'ora in avanti sentiamoci con questo, che è un citofono, c'è una scheda prepagata. E dopo, GIBERTINI, so che aveva inserito in questo telefono i nomi di Sarcone e di SILIPO. Sarcone, io non l'ho mai chiamato.

P. M. MESCOLINI – Il nome, immagino i numeri.

SIG. SALSI M. – Come?

P. M. MESCOLINI – Con dei numeri?

SIG. SALSI M. – Sì, sì.

P. M. MESCOLINI – Ma qual era il senso di avere un contatto riservato tra questa cerchia di persone?

SIG. SALSI M. – Io non l'ho capito bene. Lui mi ha solo detto: Così parliamo più tranquilli. Io, come sempre, ho cercato di non indisporre nessuno, a me non cambiava niente e io ho detto: Va bene.

P. M. MESCOLINI – Lei ricorda che glielo contestammo durante l'interrogatorio, perché "Nic" era il..
SIG. SALSI M. – Lo chiamava così GIBERTINI.
P. M. MESCOLINI – Era il nome memorizzato nella rubrica del telefono, che era un Nokia..
SIG. SALSI M. – Sì.
P. M. MESCOLINI – .. che le sequestrammo...
SIG. SALSI M. – Sì.
P. M. MESCOLINI – ...e noi le chiedemmo chi era questo "Nic".
SIG. SALSI M. – Sì.
P. M. MESCOLINI – Non fu immediata.
SIG. SALSI M. – Non fu immediata, anche perché non l'ho mai chiamato, ma non ho mai neanche avuto bisogno. E non l'avrei neanche incontrato se non fosse stato che GIBERTINI, in una delle sue mirabolanti idee: Vieni, vieni che andiamo.

Interrogato dal suo Difensore, l'imputato ha precisato che prima di rivolgersi a SILIPO, GIBERTINI lo mise in contatto con NAPOLI Antonino che poi era stato poi arrestato:
AVV. DIF. BUCCHI – Forse, alcune cose, le ha già detto, ma io mi concentro sull'aspetto dei tempi. Quindi le chiedo questo: lei quando parla per la prima volta della vicenda Gelmi a GIBERTINI? Non mi interessa la data precisa, ma il periodo, più o meno, almeno il mese.
SIG. SALSI M. – Mi sembra di ricordare marzo 2012, più o meno il periodo è quello lì.
AVV. DIF. BUCCHI – Prima di rivolgersi a Sarcone, sa se GIBERTINI si è rivolto... Prima di rivolgersi a SILIPO, sa se GIBERTINI si è rivolto a qualcun altro per rintracciare la Gelmi?
SIG. SALSI M. – Sì. Allora, intanto non gli ho chiesto niente io per rintracciarla. Lui, quando ha ascoltato il mio scopo sentimentale e finanziario, si è offerto lui. Gli ho detto: Va beh.
AVV. DIF. BUCCHI – Se si è rivolto a qualcun altro, le ho chiesto io.
SIG. SALSI M. – Sì. Sì.
AVV. DIF. BUCCHI – A chi si è rivolto?
SIG. SALSI M. – Mi ha fatto conoscere Sessa e poi nel mese di giugno mi ha portato a un incontro che è avvenuto presso il bar La Rotonda, con un tipo che si chiama Napoli Antonino.
AVV. DIF. BUCCHI – Napoli Antonino sì. Quindi si era rivolto a Napoli Antonino in un primo momento. Lei sa chi è questo Napoli Antonino?
SIG. SALSI M. – No.
AVV. DIF. BUCCHI – Quindi lei parla a GIBERTINI nel marzo.
SIG. SALSI M. – Sì.
AVV. DIF. BUCCHI – Giusto? 2012.
SIG. SALSI M. – Sì, sì.
AVV. DIF. BUCCHI – Poi sa che GIBERTINI si è rivolto a Napoli Antonino. Lei, di questo Napoli Antonino, sa qualcosa? Chi è? Di che regione è?
SIG. SALSI M. – No.
AVV. DIF. BUCCHI – Non lo sa.
SIG SALSI M. – No. Anche perché all'incontro ho parlato praticamente solo GIBERTINI.
AVV. DIF. BUCCHI – Sa poi perché sia naufragato quest'incarico a Napoli Antonino?
SIG. SALSI M. – No. Sinceramente, non mi aveva fatto una grande impressione, però non so niente.

AVV. DIF. BUCCHI – Lei non sa se poi questo Napoli Antonino, dopo essere stato incaricato da GIBERTINI di rintracciare la Gelmi, sia stato arrestato?
SIG. SALSI M. – No. L'ho imparato adesso.
AVV. DIF. BUCCHI – L'ha imparato?
SIG. SALSI M. Si. L'ho imparato.
AVV. DIF. BUCCHI – Dalle carte?
SIG. SALSI M. – Si, dalle carte.
AVV. DIF. BUCCHI – Quindi si rivolge a Napoli Antonino, che viene arrestato. E, successivamente, quando si rivolge a SILIPO, il GIBERTINI?

SALSI scoprì che GIBERTINI si era rivolto a SILIPO solo nel momento in cui vide la cessione del credito che GIBERTINI voleva costringerlo a firmare. Non sapeva minimamente chi fosse. Dopo non ne risentì nemmeno parlare, finchè venne condotto da lui direttamente il 5 di luglio nei suoi uffici. Prima di allora non ne aveva mai sentito parlare così come di NAPOLI Antonino. Non sapeva nemmeno se SILIPO fosse riuscito a parlare con la GELMI.
La prima volta che gliene avevano parlato era stato il 25 ottobre, quanto conobbe i due di Milano FERRARO e CALESSE che dissero "*delle robe che mi viene la pelle d'oca a nominare: che gli hanno messo una pistola in bocca.*" *AVV. DIF. BUCCHI – Quindi prima di quella data lei non ha saputo, nessuno le ha riferito che SILIPO abbia in qualche modo incontrato la Gelmi. SIG. SALSI M. – No. Prendeva sempre tempo: Si muovono: Spendono soldi; Ma vedrai, si fa un piano di rientro.*
Solo quel giorno, il 25 ottobre, vedendo le facce di CALESSE e FERRARO ebbe la sensazione, "*ma non era né una certezza né... però ho cominciato a pensare che ci potevano... che c'era qualcosa che non era semplice... un delinquente come SILIPO, ho cominciato a pensare questo.*
AVV. DIF. BUCCHI – Quindi la prima volta... non prima di allora?
SIG. SALSI M. – No, assolutamente. Il 25 ottobre la prima sensazione dalle facce e dai modi.

All'esito dell'esame dell'imputato è stata acquisita la sua denuncia sporta il 2.7.2013 presso la Questura di Reggio Emilia.
Su richiesta della difesa è stata altresì acquisita una valutazione psicodiagnostica e condizione psichica sulla persona dell'imputato con particolare riferimento al periodo 2005-2013.

22.2.8. I testimoni indotti dalla difesa
All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi i testi indotti dalla difesa.
Tra questi, Sersa Luciano, investigatore privato, agente della Questura fino al 2007-2008.
Il teste ha riferito che a fine aprile-maggio 2012 venne contattato da Marco GIBERTINI che gli chiese se era disponibile a incontrare una persona per un lavoro. Si recarono insieme a Bagnolo, presso la sede della Reggiana Gourmet e lì conobbe SALSI, che gli disse che aveva la necessità di rintracciare una donna che gli doveva dare dei soldi ma che non riusciva a rintracciare. Accettò e gli diede formale mandato il 2 maggio 2012. Iniziò quindi a lavorare, contattando Stefano Prendin, l'ex compagno della Gelmi; si recò preso l'ospedale di Manerbio dove la donna doveva avere un incontro con un imprenditore di Milano (Sergio Di

Meo), ma la Gelmi non si presentò: al suo posto il compagno Pietro Merlo, che si mise a parlare con l'imprenditore.
Il teste documentò tutto in una relazione (esibitagli in aula).
Dalle informazioni raccolte, la Gelmi aveva contratto molteplici debiti con imprenditori, tra i quali, oltre a Di Meo anche tale Gannisch.
Per svolgere il suo incarico impiegò circa 10-15 giorni, al massimo 20: *DIFESA, AVV. BUCCHI – Senta, allora abbiamo capito che lei inizia a lavorare il 2 maggio o giù di lì insomma. Quando termina la relazione? Quando è che lei la riconsegna a SALSI dicendo "Quando è il risultato della mia indagine"? TESTIMONE – Ripeto, io non ricordo le date. Quando c'è stato l'incontro dell'ospedale di Manerbio: se volete io posso trovare la fattura e dalla fattura – perché glielo ho fatta subito dopo la fattura – dalla fattura si vede quando gliela ho consegnata. DIFESA, AVV. BUCCHI – Sì, la fattura lei qui non ce l'ha però. TESTIMONE – Non l'ho portata, però la posso produrre tranquillamente. DIFESA, AVV. BUCCHI – Scusi, le pongo questa domanda perché domanda perché dalla relazione non si evince la data, perché lei ad un certo punto dice... Scusi, giusto in aiuto della sua memoria, lei parla di un orario martedì ultimo scorso, dice, però martedì ultimo scorso... A me interessa non tanto la data precisa, mi interessa sapere se lei per Redigere questa relazione da impiegato dieci giorni, un mese, sei mesi. Ecco indicativamente. TESTIMONE – No, un dieci giorni. Ripeto: fa fede la fattura. Io quando consegno... DIFESA, AVV. BUCCHI – Lasci perdere la fattura, poi vedremo di allegarla. TESTIMONE – Per essere precisi nella data, ha capito? DIFESA, AVV. BUCCHI – Ma indicativamente non ce lo sa dire se è un mese? PUBBLICO MINISTERO MESCOLINI – Ha detto dieci giorni, ha detto dieci giorni. Ha detto così lui. TESTIMONE – Dieci giorni sì, mi sembra 10 giorni o 15 giorni. Però ripeto: la fattura è quella che fa fede perché io quando consegno la fattura vuol dire che ho consegnato anche la relazione. Ha capito? Se volete, io la fattura ve la posso portare tranquillamente... DIFESA, AVV. BUCCHI – Quindi diversi giorni in tutto, torno su questo argomento giusto per aiutare la sua memoria: è in grado di quantificarlo con maggiore precisione il periodo della sua indagine, o rimane fermo sui dieci giorni?.*
TESTIMONE – Ma dai dieci ai venti giorni, non di più ho capito?

SALSI gli chiese informazioni su SILIPO, ben sapendo dei suoi trascorsi in Polizia: *TESTIMONE – Mi chiese, dato il mio trascorso in Polizia, se conoscevo SILIPO Antonio; io ho detto "guarda, io fino al 2007 – 2006 lo conoscevo come un imprenditore, se poi successivamente ha cambiato mestiere non lo so". È la verità.*

Alla stessa udienza sono stati escussi ulteriori testi indotti dalla difesa.
De Mio Sergio, Bandini Stefano e Prendin Stefano hanno reso dichiarazioni convergenti nel descrivere la Gelmi come donna dedita ad aggirare facoltosi imprenditori per sottrarre loro somme di denaro. Valgano, per tutti, le parole di Prendin Stefano, ex compagno della persona offesa:
DIFESA, AVV. BUCCHI – , però le chiedo questo: di cosa si occupava in quel periodo la signora Gelmi 2008-2010 insomma?

DIFESA, AVV BUCCHI - Scusi, può parlare più vicino al microfono, si avvicini con la seggiola.
TESTIMONE – Non saprei neanche io cosa dirle: forse bidoni. Faceva bidoni.
TRIBUNALE – Faceva bidoni.
DIFESA, AVV. BUCCHI – Ah bidoni, ho capito sì. Cioè che cosa intende dire "forse faceva bidoni"? Lei sa se ha avuto contrasti, se ha truffato? Adesso non voglio fare una domanda suggestiva, ma che cosa intende dire "faceva bidoni"?
TESTIMONE – Bidoni perché anche a qualche amico mio del mio paese gli prometteva affari e invece erano solo soldi che spendeva lei per lei, per i suoi vizi non so.

Ferrarini Elisa, nota imprenditrice reggiana nel settore alimentare e Gandolfi Massimo, all'epoca dei fatti funzionario della CNA, hanno testimoniato sull'incontro avuto con la Gelmi e sulla proposta da lei avanzata per la gestione degli spacci alimentari all'interno dei carceri, specificando come la Gelmi sembrasse una persona realmente introdotta nell'ambiente o, quanto meno, non destasse particolari sospetti anche se aveva modi "esagitati".
La società Ferrarini non concluse alcun accordo perché dopo la visita fatta dal suo dipendente, Caprari, presso un carcere ritennero che non si fosse un affare da seguire: Caprari disse alla Ferrarini: *"guarda, lasciamo stare non ne vale la pena è tutta una bufala, qui non c'è niente da vendere quindi perdiamo del tempo" e quindi basta, noi da lì chiudemmo qualsiasi tipo di collegamento insomma.*

Toffanetti Mario, Busetto Federico e Bonacini Isauro, amici di SALSI Mirco hanno, nella sostanza, riferito della preoccupazione e del turbamento vissuti dall'imputato per le pressioni e le intimidazioni subite nel 2013 (Toffanetti parla, erroneamente, dell'estate del 2012). Il Bonacini ha specificato che l'imputato, in passato, aveva prestato somme di denaro ad amici in difficoltà. Anche a lui personalmente fece un prestito, mai più restituito. Prestò denaro anche ad un imprenditore reggiano, Miari Giorgio.

La difesa, inoltre, ha prodotto la documentazione a sostegno della propria tesi difensiva all'udienza dell'8.5.2018, nonché l'interrogatorio reso al Pubblico Ministero da GIBERTINI Marco, prodotto all'udienza del 27.4.2017

22.2.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
I fatti oggetto del presente capo di imputazione sono stati al centro di una complessa attività di indagine condotta dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Parma, che ha raccolto e coordinato le prove emerse nel corso delle indagini da loro svolte nei confronti di SILIPO Antonio con quelle acquisite in altro procedimento penale, noto come indagine "Octopus", e incardinato presso la Procura di Reggio Emilia, la cui attività investigativa era affidata al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il 30 novembre del 2012 i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma intercettavano alcune conversazioni telefoniche nel corso delle quali SILIPO ed altre due soggetti facevano riferimento ad un non meglio precisato *corriere* di cui si stava occupando l'interlocutore del

SILIPO e per il quale, dopo sei mesi, occorreva dare dimostrazione di avere svolto i lavori almeno "un mezzo solaio". (*SILIPO: Buongiorno zio Vince' - FERRARO: Buongiorno compare Antonio. - SILIPO: Vedere se avete due minuti me li dedicate a me, libero. FERRARO: Ma il Geometra non è venuto? SILIPO: Il Geometra no, perché vi devo spiegare una cosa vi devo spiegare, vi devo. FERRARO: Ma non mi posso muovere, come faccio a muovermi? SILIPO: E vi devo spiegare la cosa, perché è tutto fattibile, tutto insomma.., però la questione dice che, senti ieri.., io ti do quello che vuoi, però insomma fammi vedere un risultato, fammi vedere qualcosa.., vedi tu cosa puoi fare sul cantiere, perché almeno che posso vedere una consegna di un mezzo solaio, di un solaio, di vederlo, che insomma, qua stiamo vedendo solo parole, lui dice, stiamo vedendo, quindi va bene le persone, rispetto dovuto, assoluto, in tutto e per tutto, manco i cani, lui dice su di noi, però giustamente adesso sono sei mesi che stiamo andando avanti con questo cantiere, vedete un attimino insomma, fatemi pure vedere insomma la consegna di qualche solaio, faremi vedere, fatemi! Gli ho detto va beh.., là giustamente mi sono dovuto ritirare, mi sono dovuto ritirare, in buon ordine, perché dice.., ho detto nella mia mente, quella persona ha ragione. FERRARO: Eh no, ha ragione, su questo ha ragione. SILIPO: Appunto, ha ragione, perché dice io come faccio a darti.., altri anticipi a darti, sopra i lavori. Io te l'ho dato perché tu partissi con il cantiere te l'ho dato... quindi ti ringrazio che mi hai aiutato tu a penare di meno, ti ringrazio, però vedi pure tu come puoi combinare, vedi! FERRARO: E va beh, ma con quelli là che c'ha dato, manco due pilastri abbiamo fatto! ...SILIPO: Eh, però.. no, no ma lui dice, lui dice voglio vedere insomma questa persona, questa persona che risponde insomma, di farmi vedere tieni qua... ho fatto una vendita ci sono 100 euro, ci sono, 100 euro, voglio vedere la buona volontà, voglio vedere di questa persona, voglio vedere, la buona volontà, va bene? FERRARO: Se non è completato il lavoro non vede niente questo, no?! Eh, che vede! SILIPO: Non mi avete capito: la buona volontà cosa vuol dire? FERRARO: Ho capito, ho capito.*

Il 5.1.2013 (prog. 5461 RIT 3210/12) un'ulteriore intercettazione permetteva di collocare quel "cantiere" in Brescia. (*CALESSE. abbiamo avuto.., abbiamo avuto un incontro lì a Brescia con la Società che sta lavorando là in quel cantiere. SILIPO: Sì, sì. CALESSE: Eh, e ho parlato direttamente con il responsabile del cantiere.*)

Una volta confluite le indagini svolte nell'ambito del procedimento "Octopus" alla DDA di Bologna e coordinate le prove acquisite, era possibile ricostruire i fatti così come poi descritti e contestati nel presente capo di incolpazione ed in quelli immediatamente successivi, già definiti in sede di rito abbreviato.
In sintesi.
Mirco SALSI, noto imprenditore reggiano, titolare della Reggiana Gourmet srl e all'epoca vice presidente della locale C.N.A., avrebbe versato la somma di 1.332.000 di euro nelle mani di una donna, GELMI Maria Rosa, per agevolare la sua impresa per l'assegnazione di un appalto per la fornitura delle mense nei carceri. Incassata la somma di denaro, la donna avrebbe però fatto perdere le sue tracce. Per questa ragione, SALSI non solo avrebbe inviato messaggi intimidatori alla Gelmi, ma si sarebbe anche consapevolmente rivolto, tramite l'amico GIBERTINI Marco, a SILIPO Antonio che, sotto la consueta supervisione di

SARCONE Nicolino, avrebbe incaricato due esponenti della malavita organizzata calabrese, FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario, di provvedere al recupero del credito nei confronti della Gelmi, legittimando l'azione tramite una simulazione della cessione del credito. Costoro, per convincere SALSI dell'efficacia dell'operazione estorsiva gli avrebbero poi consegnato sei assegni post datati. In compenso SILIPO avrebbe preteso, come commissione, la somma di 250.000 euro, emettendo verso SALSI fatture per operazioni inesistenti oltre ad un'ulteriore somma di 50.000 euro. Le insistenze e le intimidazioni progressivamente patite da SALSI, al quale venivano costantemente fatte pressioni per la dazione di somme di denaro e per la consegna degli assegni ricevuti, lo aveva finalmente indotto a presentare denuncia presso la Questura di Reggio Emilia il 2.7.2013.

La premessa storica è pacificamente emersa dalle prove, né è contestata dalle parti.
Mirco SALSI, dopo avere conosciuto, tramite Enrico Bini, Gelmi Maria Rosa, le aveva versato, in contanti, la somma di oltre un milione di euro, con i quali avrebbe dovuto sviluppare una serie di affari e, in particolare, intercedere per favorirlo in una procedura di assegnazione di un appalto per la fornitura delle mense dei carceri.
La donna, però, una volta ricevuta la somma di denaro, aveva fatto perdere le proprie tracce, come già aveva fatto con altri imprenditori, così palesando al SALSI la reale portata truffaldina del progetto di collaborazione.

Su questa premessa si sarebbe dunque sviluppata la tentata estorsione ai danni della Gelmi nei termini dinnanzi descritti.
Occorre verificare, innanzitutto, se le condotte contestate al SALSI e agli altri coimputati integrino la fattispecie di tentata estorsione, avendo la difesa dell'imputato sostenuto il contrario.

A questo scopo è necessario vagliare il racconto delle persone offese, Gelmi Maria Rosa e di Merlo Pietro, la cui attendibilità è stata messa in dubbio dalla difesa.
A disposizione del Tribunale vi sono le dichiarazioni predibattimentali rese dai due, avendo le parti prestato il loro consenso alla produzione e utilizzazione come prova dei rispettivi verbali di S.I.T., rese ai Carabinieri del RONI di Parma sul finire del mese di luglio del 2013
La donna in quella sede ha ricostruito i fatti, sostenendo che:
- nel mese di agosto il padre la chiamò sul cellulare per dirle che si erano presentati a casa tre (poi indicati in due) persone, dal fare molto minaccioso, chiedendo di lei; dall'accento sembravano soggetti di origine calabresi; non trovandola avevano lasciato un numero di telefono su un bigliettino per potere essere richiamati con urgenza;
- aveva conservato quel numero da qualche parte;
- appena il padre le comunicò la notizia, chiamò subito quella utenza, nascondendo l'identificativo della propria: rispose una voce maschile con chiaro accento calabrese e con tono chiaramente minaccioso; l'uomo dimostrava di conoscerla dandole del "tu" e chiamandola per nome; parlava al plurale e chiedeva di incontrarla: l'uomo faceva riferimento a Reggio Emilia e a Mirco SALSI, chiedendole se non le dicevano nulla quel luogo e quel nome; l'uomo le diceva di sapere tutto di lei, ivi compreso dove abitavano i suoi figli;

- Mirco SALSI, con il quale aveva avuto in passato rapporti di affari non andati a buon fine, la aveva *"più volte minacciato telefonicamente con SMS molto gravi dicendomi che mi avrebbe mandato dei "calabresi" per farmela pagare in relazione al nostro progetto poi fallito"*
- dopo circa una settimana dai fatti, cambiò utenza telefonica e residenza insieme al suo nucleo familiare.

Il racconto della Gelmi – di cui non si discute il profilo incline al raggiro altrui – è meritevole di affidabilità dichiarativa siccome apprezzabile non solo per la sua linearità, dovizia di dettagli, intima coerenza e per la assoluta mancanza di toni di astio nei confronti degli imputati, ma anche perché trova formidabili riscontri in insuperabili dati oggettivi, evincibili dagli esiti della attività di intercettazione e da quella di perquisizione.
Valgano, innanzitutto, le conversazioni captate il 30.6.2012 (prog. 16572 e 16575 RIT 353/12)
A tale proposito è bene, sin da subito, precisare che la circostanza che la donna abbia temporalmente collocato la telefonata nel mese di agosto non toglie affatto credibilità al fatto storico così come da lei narrato, in quanto appunto confermato dalla registrazione della telefonata. Trattasi, in altri termini, di un'imprecisione relativa ad una dato temporale comprensibile non solo per il tempo trascorso, ma anche per la concitazione e le difficoltà di un periodo caratterizzato oltre che dalle vicende in esame, anche dalla grave malattia dalla quale la donna era afflitta.
Questo il contenuto delle telefonate, più volte ascoltate con la massima attenzione dal Collegio all'interno della camera di consiglio.

Antonio - Si, pronto?
Maria Rosa - Pronto, chi parla? Sono Maria Rosa.
Antonio - Oh, buongiorno Maria Rosa. Sono...
Maria Rosa - Chi parla?
Antonio - Sono un tuo amico. Dovevo parlarti di persona, dovevo.
Maria Rosa - Quale tuo amico? Io... cioè, chi sei, scusa?
Antonio - Sono Antonio, non ti ricordi di me?
Maria Rosa - No.
Antonio - Eh... eh... ero venuto a casa a trovarti, ero venuto.
(Si odono voci in sottofondo)
Maria Rosa - Quale?
Antonio - Se non ero amico, non mi permettevo di venire a casa, no?
Maria Rosa - Ma quale, quale amico? Io non conosco amico
Antonio, eh.
Antonio - Non ti ricordi di me?
Maria Rosa - No, dimmi chi sei, dammi qualche particolarità.
Antonio - Sono Antonio di Reggio Emilia.
Maria Rosa - Non so io, guarda. Senti, guarda, io ho un tumore, ho pochi mesi di vita, perciò fai quello che vuoi.
Antonio - Eh, ascolta. E non è che io ti sto dicendo che tu fai un tumore...
Maria Rosa - No, fai quello che vuoi tu. Fai quello che vuoi, va bene? Eh? Ciao.
Antonio –ciao, ciao.

Immediatamente dopo, la donna, decisa a scoprire chi fosse questo Antonio, richiamava:

Antonio - Sì?
Maria Rosa - Sì, ma scusa, cosa vuoi da me? Non ho capito io, eh.
Antonio - Ma scusa, io non ho capito perché ti stai preoccupando così. Dovevo solo parlarti di persona e salutarti.
Maria Rosa - Dimmi... dimmi a me. Salutarmi, ma io non conosco, sai.
Antonio - Ma va be', quando (inc. audio disturbato) mi conoscerai?
Maria Rosa - Eh?
Antonio - Quando poi mi vedi, mi conosci.
Maria Rosa - No, no. Ma se tu mi dici in che circostanza ti ho conosciuto.
Antonio - Insomma, Maria Rosa, non so. Conosco i tuoi figli, conosco, insomma, a te. Ci... ci conosciamo. Sei tu che...
Maria Rosa - Io... io me ne frego un cazzo! È una minaccia che mi fai? Perché conosci i miei figli?
Antonio - No, vi... ci conosciamo tutti in famiglia ti sto dicendo.
Maria Rosa - Ma quale ci conosciamo in famiglia? Ma quale? Che ti manda qualche amico calabrese? Ma io, cioè, non me ne frega un cazzo. Lo sai?
Antonio - Ma sa... ascolta, ehm...
Maria Rosa - Ma se tu mi dici in che... che circostanze tu mi hai conosciuto, allora a posto, cioè,.. io dove ti ho conosciuto a te?
Antonio - Ascolta, ci vediamo di persona, dai. Ci vediamo.
Maria Rosa - Vediamoci dai Carabinieri.
Antonio - E vediamoci dove vuoi, vediamoci.
Maria Rosa - Beh, vediamoci ai Carabinieri. Tu mi dici dove ed io vengo, no?
Antonio - Vediamoci dove vuoi, vediamoci.
Maria Rosa - Eh, hai capito? Perché...
Antonio - Ma come ma... ma come mai hai così paura? Fammi capire.
Maria Rosa - Io paura di te? No... cioè mi frega un cazzo a me.
Antonio - No, come mai hai paura di (inc. voci sovrapposte).
Maria Rosa - Io ho così paura di te? No, no, guarda che tanto... cioè io non ho paura di nessuno. E quando tu dici che conosci i miei figli, guarda che tu... voi ormai non mettete più paura a nessuno, tanto so anche...
Antonio - No, come mai hai così paura? Perché cos'è questa paura...
Maria Rosa - Perché so chi ti ha mandato, so chi ti ha mandato! Ma tanto ha una denuncia. Non ti preoccupare, tanto cioè, veramente, non fai paura sai, tu
Antonio...
Antonio - (Inc. voci sovrapposte)
Maria Rosa - Se tu mi di... mi dici a me che ti... che io ti conosco e sei un mio amico, ti sbagli perché io non ti conosco. hai capito?
Antonio - E va be', ascolta, Maria Rosa. Io non sto dicendo niente di offensivo...
Maria Rosa - Ma tu... ma tu mi dici il tuo cognome?
Antonio - Il mio cognome?

Maria Rosa - Eh.
Antonio - Lo vedrai il mio cognome.
Maria Rosa - Eh?
Antonio - Lo vedrai il mio cognome, lo vedrai.
Maria Rosa - Come lo vedrò?
Antonio - Eh, lo vedrai su una carta il mio cognome, lo vedrai.
Maria Rosa - E va bene, cioè fammi vedere le carte.
Antonio - Ti sto chiamando tutto regolare, tutto tranquillo, tutto... insomma... (inc. audio insuf.) di
questo mondo. Io non vedo il motivo perché mi devi parlare così, mi devi parlare.
Maria Rosa - Cioè ma se uno telefona che non so neanche chi è e tu mi dici che sei un amico, è sbagliato questo.
Antonio - Ma se ti ho lasciato... se ti ho lasciato il numero di telefono...
Maria Rosa - Eh.
Antonio - È perché sono venuto in veste amichevole a casa.
Maria Rosa - A ma a fare che è venuto a casa? Dimmi a casa di due persone anziane.
Antonio - No, io cortesemente sono venuto... mi ha risposto tuo padre, mi ha risposto.
Maria Rosa - In tre, in tre... dimmi la motivazione ed io vengo. Se tu mi dici la motivazione...
Antonio - In tre?
Maria Rosa - Si.
Antonio - Ascolta. Ascolta, un attimo. Ci possiamo vedere?
Maria Rosa - No, ma tu mi dici la motiva... la motivazione e allora ci possiamo vedere.
Antonio - Non è che io ti possa parlare per telefono... scusami un attimo. (inc. pronuncia non chiara)
regolare, precisa.
Maria Rosa - Ma dimmi? Perché per telefono? Cosa hai da nascondere?
Antonio - Ma no, cosa hai tu da nascondere che non mi vuoi incontrare.
Maria Rosa - Ma perché devo incontrarti una persona che non conosco.
Antonio - Ma insomma, se anche io a te non ti conosco come dici tu, va bene. Però giustamente io non ho problemi per incontrarti
Maria Rosa - E beh, cioè ma io se lo tu mi dici la motivazione, io mi incontro con te.
Antonio - Subito salti e... e vai nell'offensivo perché non vedo il motivo che tu... (inc. audio insuf.).
Maria Rosa - Va bene, allora. Dai, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico (pare dica) SALSI. Ciao, grazie.

In queste conversazioni trova riscontro il senso più profondo delle dichiarazioni della persona offesa che, al di là del dettaglio, ha descritto, senza toni di esagerazione, la condotta gravemente intimidatoria di questo soggetto di origine calabrese, di nome Antonio di Reggio Emilia, che con modi sottili, larvati, ma palesemente evocativi di possibili ritorsioni e gravi conseguenze per lei e la sua famiglia, le chiedeva di incontrarla senza esplicitarne le ragioni.
La Gelmi, coerentemente alla sua personalità certamente forte e non sprovveduta, aveva cercato di dimostrare risolutezza e fermezza ma aveva indiscutibilmente colto, ben più di

quello che aveva manifestato, il significato gravemente intimidatorio delle parole e del contegno evocativo tenuto da quello sconosciuto "Antonio di Reggio Emilia".
Ulteriore riscontro al narrato della Gelmi è rinvenibile dalla perquisizione effettuata il 27.7.2013 presso la sua abitazione ove è stata rinvenuta l'agenda del convivente Merlo Pietro che, nella pagina del giorno 30.6.2012, riportava il numero di telefono di SILIPO con a fianco la dicitura "Calabresi Antonio", in ciò confermando la circostanza che aveva dato il numero di telefono lasciato da SILIPO al compagno Merlo.
A questo proposito non deve stupire, come invece sostenuto dalla difesa, che l'estorsore abbia lasciato "il suo biglietto da visita" rendendosi passibile di facile individuazione: trattasi di un tipico *modus operandi* seguito da SILIPO, così come dimostrato dal fatto che già in altre occasioni egli aveva lasciato il suo numero di telefono ai familiari delle vittime delle sue estorsioni che non riusciva immediatamente a reperire. Valga, in proposito, quanto accertato in realzione all'estorsione cosumata ai danni di Melchiorri Renzo, ove si è avuto modo di vedere come SILIPO, nel tentativo di incontrare la sua vittima, aveva lasciato il proprio contatto al fratello Melchiorri Marcello. Analogamente, come si vedrà, SILIPO si era comportato nei confronti di Grassi Mauro (cfr. capo 74) lasciando a un terzo soggetto il suo biglietto da visita con scritto "Ti ha cercato Antonio 3355614188".
Anche per questo verso, dunque, il racconto effettuato dalla Gelmi non è può essere tacciato di inaffidabilità dichiarativa.

Ma i riscontri al narrato della persona offesa non sono terminati.
La donna, come visto, ha riferito di avere ricevuto, prima di questa telefonata, messaggi gravaemente intimidatori da parte di SALSI Mirco, in cui quest'ultimo le diceva che le avrebbe mandato dei "calabresi" per fargliela pagare per il fallimento del loro progetto.
Agli atti sono stati acquisiti (cfr udienza 10.8.2017) i tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a SALSI Mirco e a Gelmi Maria Rosa - rispettivamente le utenze n. 335/1285360 (in uso a SALSI Mirco ed intestata alla Reggiana Gourmet) e 342/5977156 (in uso a Gelmi Maria Rosa ed intestata alla ditta "il Segnale s.n.c di Mario Pietro compagno della Gelmi – dai quali è emerso che tra il 1.1. 2012 e il 6.4.2012 vi erano stati ben 127 contatti in ingresso sull'utenza della Gelmi (tra cui chiamate, sms e tentativi di chiamata) e 35 contatti in uscita verso SALSI Mirco (cfr. deposizione Maresciallo Gandolfi). Seppur non vi sia prova del contenuto degli sms inviati da SALSI alla Gelmi, detti tabulati confermano i contatti tra i due, gli sms, e la reiterata ricerca della Gelmi da parte di SALSI, smentendo, peraltro, il racconto dell'imputato che ha cercato di sminuire tale circostanza sostenendo di avere inviato qualche messaggio, forse anche sgradevole, ma nulla di più. Anzi, l'interruzione improvvisa dei contatti fino a quel momento in atto in così ampia misura (soprattutto da parte del SALSI), è indice dell'intervento di un evento così significativo per le parti, tanto da interrompere ogni contatto e ogni forma di comunicazione.
Ma la conferma che la Gelmi ha effettivamente ricevuto tali messaggi dal tenore minatorio, si coglie dalla conversazione telefonica sopra riportata ed ascoltata dal Collegio.
Ed invero, sebbene SILIPO non faccia mai il nome di SALSI Mirco, limitandosi a dire di essere Antonio di Reggio Emilia, la donna, che insiste nel chiedere chi sia, alla fine dice di sapere da chi era stato inviato e che andrà a denunciare il suo amico SALSI Mirco (*Antonio - No, come mai hai così paura? Perché cos'è questa paura... Maria Rosa - Perché so chi ti ha*

mandato, so chi ti ha mandato! Ma tanto ha una denuncia. Non ti preoccupare, tanto cioè, veramente, non fai paura sai, tu....Maria Rosa - E beh, cioè ma io se io tu mi dici la motivazione, io mi incontro con te. Antonio - Subito salti e... e vai nell'offensivo perché non vedo il motivo che tu... (inc. audio insuf.). Maria Rosa - Va bene, allora. Dai, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico (pare dica) SALSI. Ciao, grazie.).
Pare evidente che la Gelmi ha potuto mettere immediatamente in correlazione l'azione intimidatoria realizzata da un ignoto calabrese di Reggio Emilia con la persona di SALSI Mirco (il cui nome si sente distintamente in chiusura) in quanto si trattava di azione preannunciata proprio dal SALSI con quei messaggi che costui le aveva in precedenza inviato. Diversamente, la reazione della donna non troverebbe logica spiegazione, non essendovi alcuna ragione per collegare la sortita di questo soggetto calabrese alla figura dell'odierno imputato.

Tanto basterebbe per ritenere pienamente affidabile il narrato della persona offesa.
Tuttavia, *ad abundantiam*, non pare inopportuno evidenziare che una prima, ulteriore, conferma del suo dichiarato proviene dalle parole del compagno della Gelmi, Pietro Merlo che, rinunciando ad un atteggiamento reticente tenuto nella mattinata avanti ai Carabinieri del R.O.N..I che lo stavano escutendo a S.I.T., ha confermato che la compagna le disse che SALSI Mirco la aveva raggiunta telefonicamente.
Inoltre, la necessità di lasciare testimonianza scritta della vicenda delle tangenti all'interno del comune di Brescia (cfr. produzione difesa 8.5.2017), che stando alle sue dichiarazioni si sarebbe decisa a fare anche (e soprattutto) dopo le minacce subite da SALSI, è ampiamente compatibile con un atteggiamento di chi teme per la propria incolumità non solo per le proprie condizioni di salute (del resto a differenza di Susanna Prati la Gelmi è ancora viva), ma anche per una minaccia proveniente *ab extrinseco*
Trattasi, comunque, di riscontri sovrabbondanti rispetto a quanto già sopra indicato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è possibile trarre tre fondamentali considerazioni:
1) la Gelmi ha reso un racconto credibile e attendibile;
2) sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della intercettazione sopra indicata e dei tabulati telefonici, deve ritenersi dimostrato che SALSI Mirco ha inviato sms intimidatori alla Gelmi;
3) la Gelmi è stata vittima di una tentata estorsione materialmente consumata da SILIPO (in quel contesto accompagnato da Mario CALESSE).

A tale ultimo proposito, va sin da ora evidenziato che, nonostante la diversa opinione della difesa, la telefonata sopra riportata manifesta in tutta la sua forza, una carica intimidatoria idonea, in chiave prognostica, a coartare la volontà della vittima per ottenere, come si vedrà, il recupero del denaro a lei consegnato dal SALSI sulla base di una formale legittimazione fondata sulla fittizia cessione del credito (quella rinvenuta nella abitazione del SALSI) e che SILIPO, nella telefonata, prospettava di fare vedere alla Gelmi, dicendole che avrebbe visto il suo cognome sulla carta. La gravità della forza intimidatoria sprigionata dal SILIPO e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante l'esazione, da parte di un terzo, di un credito di per sé

inesigibile, integra il delitto di estorsione (nella forma tentata) e non certo quello più mite di ragion fattasi ex art. 393 c.p.
In questo oggettivo contesto la capacità di resistenza dimostrata dalla Gelmi dopo la formulazione della minaccia resta priva di rilevo (Cass. Sez II n. 12568 del 5/2/2013). Sul punto si tornerà oltre.

Sulla base di tali premesse, il nodo da sciogliere attiene alla prova relativa al fatto se SALSI, tramite il GIBERTINI, abbia consapevolmente e volontariamente dato il mandato estorsivo a SILIPO o se, invece, costoro abbiano agito di loro iniziativa nella sincera convinzione del SALSI che SILIPO si occupasse lecitamente, e con metodi legali, di attività di recupero crediti.
In questa valutazione appare opportuno tenere ben distinte, idealmente, due fasi: quella antecedente al 30.6.2012 e quella successiva.
La prima delle due fasi è segnata da tre fondamentali fatti emersi dalle prove assunte:
1) i messaggi intimidatori inviati da SALSI alla Gelmi;
2) l'incarico dato da SALSI all'ispettore privato Sessa per cercare la Gelmi;
3) la telefonata effettuata da GIBERTINI a SALSI il 29.6.2012, sarebbe a dire il giorno prima della sortita di SILIPO e di CALESSE a casa della Gelmi nel bresciano.

In ordine al primo punto si è già detto.
In ordine al secondo punto è emerso pacificamente, per parola del Sessa, e dell'imputato, che il 2.5.2012 il SALSI ha conferito mandato al primo, ex Ispettore di Polizia che svolgeva il lavoro di investigatore privato, di assumere informazioni circa la Gelmi. Allo scopo aveva assunto, su indicazione dello stesso SALSI, informazioni da Predin Stefano, ex compagno della donna, e aveva redatto una relazione (rinvenuta in esito alla perquisizione presso la abitazione del SALSI) dopo avere documentato un incontro presso l'ospedale di Manerbio, dove la Gelmi doveva recarsi per incontrare l'imprenditore Di Meo, anche se, poi, al suo posto, andò il compagno, Pietro Merlo.
Sessa svolse il suo incarico in non più di 20 giorni. Al massimo, dunque, il rapporto di lavoro con SALSI si chiuse intorno al 20 di maggio (massimo il 22). Si tenga presente che la cessione del credito sequestrata a casa del SALSI è di qualche giorno dopo, portando la data del 1.6.2012.
In pendenza di rapporto, il SALSI, proprio in ragione del trascorso professionale del Sessa nelle forze di Polizia, gli chiese informazioni sul SILIPO. Sessa gli rispose che fino al 2006-2007 lo aveva conosciuto come imprenditore, e che non sapeva se successivamente avesse cambiato mestiere.
Il dato, apparentemente neutro, reca con sé la dimostrazione di un fatto assai significativo per la ricostruzione dei fatti, soprattutto perché smentisce quanto sostenuto dall'imputato in sede di esame laddove ha affermato di avere conosciuto il SILIPO solo il 5.7.2012 quando si era recato da lui insieme a GIBERTINI, essendo per lui SILIPO, prima di quel momento, un perfetto sconosciuto.
In altri termini, il dato dimostra inequivocabilmente che nel maggio del 2012 SALSI ha assunto informazioni su SILIPO da un ex ispettore di Polizia al quale aveva dato mandato di individuare una donna alla quale aveva prestato oltre 1.000.000 di euro.

Che l'interesse di SALSI per SILIPO sia nato dalla intermediazione di GIBERTINI Marco non vi è ragione di dubitare, essendo indiscutibile che il rapporto di conoscenza diretto intercorresse tra di loro. Del resto, ciò è ammesso dallo stesso GIBERTINI che in sede di interrogatorio (cfr. interrogatorio prodotto dalla difesa all'udienza 27.4.2017) ha evidenziato come la pregressa esperienza di recupero crediti effettuata da SILIPO per l'imprenditore modenese GIBERTINI Gino nei confronti di un autotrasportatore di Castellarano grazie ad una cessione del credito, rappresentava la possibile soluzione del problema di SALSI, che era pressochè ossessionato dal denaro prestato alla Gelmi.
La conoscenza tra GIBERTINI e SALSI risaliva sin dagli anni 90 e, dopo un periodo in cui si erano persi di vista, i due si erano di nuovo incontrati proprio nel maggio del 2012 al ristorante il Portichetto (cfr. interrogatorio GIBERTINI).
E' proprio nel maggio del 2012 che SALSI aveva incaricato un ispettore privato di rintracciare la GELMI e si era informato da lui in merito a SILIPO, di cui GIBERTINI gli aveva evidentemente parlato non trovando la circostanza altra logica spiegazione.
Il 30.6.2012 SILIPO si era recato insieme a CALESSE a casa delle Gelmi, seguendone la oramai nota conversazione che segna la consumazione del delitto di tentata estorsione.
Il giorno prima, tuttavia, era stata registrata una importantissima telefonata intercorsa tra GIBERTINI Marco e SALSI Mirco. Anche questa, già fatta sentire in aula nel corso dell'esame dell'imputato, è stata oggetto di plurimi ascolti da parte del Collegio (prog. 536 RIT 130/12).
Nel corso di questa conversazione, GIBERTINI dice all'imputato che lo ha chiamato un suo amico impresario il quale gli ha detto che hanno *" spalato la montagna, picchettato tutto"* e che avrebbe anche voluto registrare la conversazione. GIBERTINI aggiunge che quell'impresario gli ha detto che *"domani è il D DAY"*e che tuttavia non lo vuole vedere fino alla prossima settimana. SALSI acconsente, mentre GIBERTINI gli dice che loro due (SALSI e GIBERTINI) si sarebbero comunque visti. Nel corso della conversazione GIBERTINI ribadisce che quell'impresario gli ha riferito che *"hanno spalato la montagna"* e che domani sarebbe stato il giorno decisivo e che era stato *"un intervento importante"*, ribadendo che l'uomo gli ha detto che si vedranno martedì e non domani. SALSI acconsente e GIBERTINI gli dice che quell'impresario aveva usato proprio quelle parole. A quel punto SALSI sottolinea: *"picchettato tutto"* e GIBERTINI lo interrompe dicendogli che in effetti *"loro"* lo fanno quel lavoro. SALSI esprime compiacimento per un lavoro così grande fatto con un clima così torrido.
La conversazione, in sé tanto criptica quanto eloquente, non avendo alcun senso logico se non quello di nascondere un importante affare da tenere occultato a possibili terzi incomodi ascoltatori, trova il suo più compiuto significato negli esiti della attività di intercettazione in corso in quei giorni da parte del RONI di Parma.
Di essa si deve dare qui, dunque, sintetico conto.
Il 3.6.2012 si assiste ad un contatto (prog. 2327 RIT 70/12) tra GIBERTINI Marco e NAPOLI Antonino, al quale evidentemente il primo si era rivolto per cercare un modo (ulteriore) per risolvere la vicenda.
Il 16.6.2012, GIBERTINI contatta SILIPO chiedendo di vederlo (prog. 15078,15104,15106 RIT 353/12). Benché GIBERTINI dia prova di avere recuperato solo in tempi recenti il contatto di SILIPO, i due sanno benissimo la ragione dell'incontro. Non vi è bisogno di

troppe parole per fissarlo. Si ricordi che nel maggio i due si erano incontrati, dopo tempo, al ristorante il Portichetto e che SALSI aveva assunto informazioni su di lui e che i primi giorni di giugno era stato quanto meno predisposto, da qualcuno, il contratto di cessione del credito – ritrovato nella abitazione del SALSI - che, come si ricorderà, reca la data del 1.6.2012. Le parti sono SALSI Mirco e SILIPO Antonio.
In altri termini, è certo che a metà giugno GIBERTINI aveva attivato due canali per la soluzione del problema dell'amico SALSI: quello con NAPOLI Antonino e quello con SILIPO Antonio.

Nei giorni immediatamente successivi occorreva scegliere quale percorrere.
E così il 17 giugno NAPOLI contatta GIBERTINI, ma costui prende tempo, dicendo che SALSI è arrabbiato e che si è preso una settimana per decidere, sostenendo che sarà via per una settimana, fino a domenica prossima, 24 giugno (prog.3164 RIT 70/12). Questo canale esaurirà ben preso la sua funzione perché il 26.6.2012 GIBERTINI comunica a NAPOLI che SALSI è arrabbiato con lui e che, quindi, ha preferito *"di no"* (prog. 3987 RIT 70/12).

In realtà, le conversazioni nel frattempo captate dimostrano che era stata fatta una scelta di azione completamente diversa, quella di SILIPO.
Due giorni dopo GIBERTINI, il 18.6.2018, ricontatta SILIPO dicendogli che era tutto a posto, che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni e le firme necessarie e che avevano carta bianca (prog. 15217 RIT 353/12: *Marco - Grande Antonio! Ciao, come stai? Antonio - Grande. Gibo! Buongiorno! Eh... sono qui. Marco - Eh, ti volevo dire che è tutto a posto, solo che devo farla io oggi. Stamattina sono via e sono senza macchina, io o stasera o domattina ti porto tutto. Antonio - Va bene, io aspetto te, aspetto. Marco - Siamo a po... no, ma siamo a posto, comunque, a posto. Ho carta bianca, ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni, okay? Antonio - Benissimo, perfetto, perfetto. Marco - Ciao, Antonio, ciao, ciao. Antonio - Ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao*).

Delle autorizzazioni ricevute e del "contratto stipulato" SILIPO, come sempre accadeva, informava SARCONE Nicolino, con una conversazione del tono tanto criptico quanto eloquente, in cui si allude, ancora una volta, ad un lavoro di un cantiere edile da organizzare, da impostare almeno in modo da gettare le fondamenta e "uscire da terra" prima di agosto (prog. 15576 RIT 353/12: *ANTONIO: Comunque... e niente, senti a me. Io ho un contratto nelle mani, l'ho preso il lavoro, l'ho. E dobbiamo parlare come ci organizziamo con questi cristiani qua, carpentieri, muratori... Antonio - Eh sì, ci dobbiamo vedere obbligatoriamente perché dobbiamo impostare 'sto lavoro qua, vediamo... Eh... lo dobbiamo impostare 'sto lavoro, no? Dobbiamo. Nicolino - Eh sì, eh. Antonio - Eh... eh... perché, mò davvero, almeno gettiamo le fondamenta prima di agosto, qua, gettiamo. L'importante è che usciamo dalla terra, almeno, no? Usciamo.*).
Il giorno dopo SILIPO scrive un messaggio, dal contenuto parimenti criptico, a GIBERTINI dicendo che il giorno dopo sarebbero partiti chiedendo se aveva bollato il foglio pubblicitario: *"Ciago gibbo noi domani mattina partiamo se avevi bollato il foglio pubblicitario fammi sapere. Ciao"*. Il 21.6.2012 GIBERTINI chiama SILIPO dicendogli che gli deve consegnare una cosa (prog. 15698 RIT 353/12).

Quella stessa sera SILIPO contatta FERRARO Vincenzo dicendogli che ha per le mani un contratto d'appalto e vorrebbe "*parlarne con voi*" (prog. 15771 RIT 353/12), precisando altresì che si trattava di un "lavoro a Brescia" ottenendo il consenso dell'interlocutore ("*E lo andiamo a fare, qual è il problema?*")
Le intercettazioni captate in seguito danno conto sia delle fasi organizzative sia del viaggio di SILIPO e CALESSE per recarsi a Dello (BS), a casa della GELMI.
Il 23.6.2012 FERRARO (prog. 15923-15925-15935 RIT 353/12) si reca da SILIPO per concordare l'esecuzione del lavoro. Il 26.6.2012 SILIPO e FERRARO parlano della data di inizio del "lavoro" (prog. 16190 RIT 353/12). FERRARO anticipa che avrebbe mandato un'altra persona ma sempre un "fratello nostro". Si danno appuntamento per l'indomani sera al casello di Brescia.

Quella stessa sera SILIPO contatta CALESSE dicendogli che aveva avuto il numero da FERRARO. I due programmano l'azione (prog. 16229 RIT 353/12). Il 27.6.2012 i due si sentono nuovamente (*Mario: Il stasera c'è un appuntamento ben preciso? Antonio: no no! L'appuntamento..... ci dobbiamo bussare alla porta!*) Alla richiesta del CALESSE di far slittare il lavoro per suoi impegni, SILIPO risponde: "*guardate che questo...questo è urgente e significativo 'sto appuntamento qua!*" (prog. 16286 RIT 353/12).
Il 29.6.2012, SILIPO Antonio si lamenta con FERRARO Vincenzo perché CALESSE non lo aveva ancora richiamato (prog. 16432 RIT 353/12). Subito dopo SILIPO e CALESSE si sentono accordandosi per recarsi l'indomani a "*Brescia... a Brescia... a Dello... a Dello Brescia*" presso il "*costruttore*" (*il costruttore abita a Dello, Brescia*)", e si accordano per vedersi l'indomani presso il casello autostradale di Ospitaletto (prog. 16479 RIT 353/12).

Quello stesso giorno SILIPO informa GIBERTINI (prog. 16493 RIT 353/12) dicendogli che "*hanno spianato la montagna*" *hanno picchettato tutto:*
Antonio - Ciao, Gibo!
Marco - Come stai?
Antonio - Mah, tutto bene, stiamo lavorando là.
Marco - Beviamo un caffè domani?
Antonio - No, perchè domani siamo là, siamo. Stiamo lavorando a Brescia noi, stiamo lavorando, in un cantiere che non posso mollare, non posso.
Marco - Sì, ah.
Antonio - Hai capito? Te tutto a posto?
Marco - Sì, sì, sì, sì, sì.
Antonio - Ci vediamo la prossima settimana, ci vediamo. Perché io domani mattina sono là, domani mattina.
Marco - Ah, mai hai già incontroto qualche perito?
Antonio - Sì... tutto succede domani, per prendere le misure e tutto quant'altro. Perché fino ad oggi abbiamo preparato il cantiere, fino ad oggi.
Marco - Sì, sì, sì, sì.
Antonio - E c'erano delle montagne da spianare, c'erano... Marco - Ah.
Antonio - E giustamente abbiamo dovuto pareggiare tutto là.
Marco - Sì, sì, va be', va be'. (Inc. pronuncia non chiara) la prossima settimana.

Antonio - Sì, abbiamo picchettato tutto, adesso domani cominciamo a tracciare e parliamo con il geometra.
Marco - Va bene, okay. Va bene.
Antonio - Tranquillo.
Marco - Ciao, ciao.
Antonio - Ciao, Gibo, ciao, ciao.
Marco - Ciao, ciao.

E così GIBERTINI comunica a SALSI che il suo amico impresario gli ha comunicato che il giorno dopo sarebbe stato il D day e che avevano *"spalato e picchettato la montagna"*.
Il giorno dopo la Gelmi subisce la visita e l'intimidazione da parte di SILIPO.

In questo modo il cerchio si chiude.
La correlazione cronologica e logica delle telefonate e degli eventi è palese:
1) a metà giugno GIBERTINI contatta SILIPO, lo incontra e gli parla. GIBERTINI, come visto, sa che SILIPO, incontrato nel maggio, svolge attività di recupero crediti; anzi, la positiva esperienza dell'altro imprenditore modenese GIBERTINI Gino, che tramite SILIPO e la finta cessione del credito aveva recuperato il suo credito nei confronti di un autotrasportatore di Castellarano (cfr. capo 65), gli appariva la possibile soluzione al problema dal quale era attanagliato l'amico SALSI;
2) GIBERTINI ottiene da SALSI carta bianca, le autorizzazioni necessarie per "aprire il cantiere" per il quale occorreva il foglio bollato (la cessione del credito) fornita dopo il 21 giugno;
3) SILIPO si aziona per eseguire il recupero credito, avvertendo SARCONE, del quale è il fidato uomo, e contattando esponenti della malavita organizzata lombarda: FERRARO Vincenzo, "zio Vincenzo", al quale SILIPO porta evidente rispetto, e che lo autorizza a fare il lavoro a Brescia nel rispetto delle regole del controllo del territorio. FERRARO gli presenta un "fratello nostro" CALESSE Mario con il quale SILIPO andrà dalla Gelmi;

4) nel frattempo GIBERTINI comunica a Napoli Antonino che SALSI non vuole continuare con lui nella vicenda della Gelmi perché è "arrabbiato con lui;"

5) "stipulato il contratto" con SALSI per il tramite di GIBERTINI, e ottenute le autorizzazioni dai vertici, SILIPO organizza con i soggetti milanesi "i lavori del cantiere" nella volontà di eseguirli il prima possibile;

6) il giorno prima dell'esecuzione del "lavoro", il 29 giugno, SILIPO avverte GIBERTINI che si trova "*sul cantiere e che la montagna è stata spianata e picchettata*" e che domani "*sarebbe successo tutto*";

7) immediatamente dopo GIBERTINI avverte SALSI dicendogli che era tutto pronto per il grande giorno, per il D Day, che sarebbe stato l'indomani, avendo il suo amico impresario provveduto a *"spianare e picchettare la montagna"*.

La forza delle conversazioni e della loro consequenzialità cronologica e logica non lascia spazio a ricostruzioni logiche, e lecite, alternative.
Ma quel che emerge con altrettanta forza è come SALSI comprende immediatamente il senso di quanto comunicatogli da SILIPO il 29.6.2012. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto in udienza, in cui l'imputato si è dimostrato sorpreso della conversazione senza fornirne una plausibile spiegazione, egli, invece, nel corso della telefonata non risulta per nulla stupito di quanto comunicatogli, anzi, ben capendo di cosa GIBERTINI gli stava parlando, esprime compiacimento per un così grande lavoro ("picchettato la montagna") fatto in quei giorni così caldi.
Il tono altamente criptico utilizzato nel corso della conversazione da parte di SALSI e di GIBERTINI, nonché l'uso di un linguaggio evocativo della forza di un apparato corale di uomini in grado di picchettare e spianare una montagna, sono oltremodo eloquenti circa la consapevolezza di SALSI dell'illiceità di un'azione di recupero credito, per la quale aveva dato mandato a SILIPO. D'altro lato, non si comprende la ragione per la quale i due dovessero utilizzare un linguaggio così criptico se davvero SALSI fosse stato convinto che il lavoro affidato a SILIPO fosse esclusivamente quello di rintracciare la Gelmi.
Inoltre, anche a voler considerare la ingenuità del SALSI nell'avere affidato oltre 1.000.000 di euro in contanti alla Gelmi, resta il fatto che è egli è certamente un imprenditore scafato, in grado di dare vita e fare crescere una delle più grandi imprese reggiane e di gestire, da solo, ingenti quantità di denaro che presta a terzi tenendone accuratamente nota (cfr. documento rinvenuto in sede di perquisizione). Non si dimentichi, inoltre, che in quel periodo SALSI era addirittura vice presidente della CNA.
In altri termini, è razionalmente inverosimile, che SALSI si sia ingenuamente rivolto a canali estranei a quelli ordinari (Avvocati e Autorità giudiziaria) per recuperare un credito così ingente, senza rendersi conto della illiceità dei metodi utilizzati per raggiungere l'obiettivo. Non è un caso che nel maggio del 2012 aveva chiesto informazioni a un ex ispettore di Polizia – non ad altri - sulla figura di SILIPO, ben rappresentandosi che costui non poteva agire all'interno degli ordinari canali della legalità.
Ulteriore e definitiva conferma della piena consapevolezza, da parte di SALSI, della caratura del SILIPO e dei metodi intimidatori che egli avrebbe utilizzato, è rinvenibile nei messaggi inviati alla Gelmi, con i quali l'imputato aveva preconizzato l'invio di calabresi per fargliela pagare, con ciò dimostrando una ben precisa intenzionalità dell'agire fondata sulla consapevolezza di poter contare, già in quel momento, sull'appoggio di "calabresi" pronti a qualsiasi azione, anche violenta.

In definitiva, le prove così come sopra indicate, nel consentire la ricostruzione degli avvenimenti nella loro evoluzione storica, permettono di ricostruire altresì l'atteggiamento psicologico dell'imputato. Egli, ben sapendo di non potere adire le vie legali per recuperare un credito inesigibile, in quanto consegnato in contanti, senza traccia, senza alcuna garanzia e, probabilmente, per ottenere un illecito vantaggio nell'affidamento di un appalto, non ha agito, non potendolo fare, per le ordinarie vie legali, ma, spinto dalla ossessione di recuperare quel denaro, si è volontariamente affidato, tramite GIBERTINI Marco, a SILIPO Antonio sul quale si era informato e di cui conosceva non solo la riferibilità ad ambienti della malavita calabrese, ma anche i metodi di azione intimidatori.

Anche l'evoluzione della vicenda successivamente al 30.6.2012 converge nel senso sopra indicato. Sebbene i fatti oggetto di questa seconda fase ideale siano, quanto a SALSI, irrilevanti dal punto di vista penale – sfociando anzi, nella estorsione consumata ai suoi danni – essi lumeggiano anche da un punto visuale "*ex post*" l'atteggiamento psicologico dell'imputato.
Nel prosieguo si assiste, infatti, ad un intensificarsi dei rapporti tra SALSI e SILIPO, sia pure indotto da una strategia diabolica programmata da SILIPO e GIBERTINI (cfr. infra).
Valgano per tutti i messaggi del mese di agosto scambiati tra i due:

Prog. 20202 RIT 353/12: "*Ciao mirco grande uomo ti do gli auguri di buone ferie a te e famiglia ciao da Antonio SILIPO.*"

Prog 20204 RIT 353/12 : *Caro Antonio, mi fa molto piacere leggere ciò che mi hai scritto. Ricambio il mio apprezzamento per te, grande uomo, e ti faccio i miei più sinceri auguri*".

Prog. 20361 RIT 353/12: "*Antonio caro, ottima la salamella calabrese che mi hai regalato! Grazie. Buona serata.*"

Prog. 20362 RIT 353/12: *Caro mirko tu non puoi capire la gioia quando leggo i tuoi messaggi il sapore della salamella ancora deve incominciare vedrai quante serate ancora dobbia.*. "
Il 10.8.2012 GIBERTINI scrive a SALSI: *Ti comunico che Mirco SALSI si e' ufficialmente innamorato di te* (prog. 20843 RIT 353/12).

Il 25.10.2012 SALSI conosce, per ammissione dello stesso imputato, i due emissari calabresi residenti in Lombardia. A tale fine SILIPO aveva organizzato un incontro, sempre tenendosi in contatto con GIBERTINI per inscenare risultati mai ottenuti e raggirare SALSI. L'attività di appostamento ed osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria nel pomeriggio del 25.10. 2012, su impulso delle operazioni tecniche in corso, ha permesso di appurare che presso l'abitazione di SILIPO Antonio, avveniva l'incontro fra lo stesso SILIPO Antonio, il suo referente lombardo FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario, GIBERTINI Marco e SALSI Mirco.
Le successive conversazioni captate tra lo stesso GIBERTINI e SALSI - in particolare l'ambientale intercettata all'interno della BMW del GIBERTINI immediatamente dopo l'incontro - rivelano i contenuti della discussione avvenuta poco prima presso l'abitazione del SILIPO. Sostanzialmente, i due commentano l'approccio che FERRARO e CALESSE fanno credere al SALSI di aver avuto con la Gelmi. SALSI e GIBERTINI si dicono convinti che effettivamente i due siano passati all'azione con maniere forti. Nel corso del dialogo viene inoltre confermata la dazione di circa 50.000 euro da parte del SALSI, quale acconto per l'incarico affidato ai "milanesi" ma, soprattutto, la consapevolezza del SALSI (e del GIBERTINI) di essersi rivolti per il recupero a personaggi di elevato spessore criminale, appartenenti ad una associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista. GIBERTINI gli prospetta anche la possibilità di andare in galera, ottenendo in risposta il timore del SALSI che, infine,

sottolinea il terrore che potevano vivere la GELMI e i suoi familiari per come era stata descritta l'azione tenuta da CALESSE e FERRARO (prog. 1020 RIT 174/12):

Mirco - Eh, adesso... io mi sembra di aver sentito degli elementi stavolta più... cioè sta avverandosi un po' quello che io ho sempre sperato...
Marco - E temuto.
Mirco - ...e pensato.
Marco - E temuto.
Mirco - No, che ho sempre detto. Lei si è messa di fronte a... in un certo modo, a fargli... a farla cagare
addosso, che ce n'è voluto, ce n'è voluto e ce n'è voluto. Lei, cazzo, secondo me, sa dove andarli a
trovare. Io spero che sia così, perché mi sembra, ma non ho.. non fa... cioè non ho elementi per dubitare
sulla qualità del messaggio che loro han manda...

Mirco - Cioè, a me, da un lato - come dire? - lei è di un astuto e di un fuori dalla norma tale...
Marco - Eh, però, se... se l'han spaventata questi mica sche... A me... a me ha guardato tanto male Mario,
(inc. Segnale audio insufficiente) quasi come se mi conoscesse e anche alla fine mi ha dato un'occhiata.
....
Marco - No, stavolta l'ha... stavolta l'han beccate, lui secondo me, c'ha fatto anche del male. A sinistra
...
Mirco - Chissà che cricco che c'è. Ma questa è un'associazione per delinquere questa qui.
Marco - Questa da sola non poteva fare.
Mirco - È una società per delinquere.
Marco - Lei è partita con delle (inc. segnale audio frammentato). Però, Mirco, obiettivamente, se io, se
fossi stato in loro, quo non avrei mica fc'to una cosa, perché o c'hai... o c'hai... Allora, se mettiamo
che fin... mettiamo, allora, l'ipotesi... allora, lui ha preso 55.000 euro finora, perché 5 gli ho fatto un
assegno circolare io, che ce l'ho lì, l'acconto, 50 da te. Quanti gliene avrà dati a loro?
Mirco Ah, non lo so.
Marco - 35?
Mirco - Non so mica, lui ti chiede il doppio.
Marco - Va beh, okay. Però, Dio can, 50.000 euro.
Mirco - Mica... non so mica noccioline. È vero che ci son le squadre, di che squadre eccetera, però...
Marco - Però, però...
Mirco - ...quindi (inc. pronuncia non chiara) han perso anche del tempo, comunque.
Marco - Però... No, qui succede una cosa, oh. Qui effettivamente lui ha sempre detto (inc. segnale audio .

insufficiente) se qualchedhuno dovesse andare a finire in galera, non dormiamo più la notte, Mirco. Cioè, o
no? Eh?
Mirco - Dio bono, non mi ci far pensare.
Marco - Cioè, è una roba, questa nostra... cioè se... se ci pensi, è tutta una cosa all'insegna della... dell'ordinaria follia.
Mirco - Dell'ordinaria follia. (Risatina).
Marco - Eh, eh! O no?
Mirco - Ah, beh, non... o percorri questa strada, altrimenti...
Marco - Eh? Però beh, ti dico una cosa. (inc. Pronuncia dialettale) Mario, ma io ti garantisco che i soldi li
hanno dati.
Mirco - A Mario?
Marco - Eh.
Mirco - Anche secondo me li han dati a Mario, anche (inc. Voci sovrapposte).
Marco - Perché dopo diventa una roba... Ecco, non so nella sua condizione, perché se io devo dire: Va beh,
sistemo Mario. Poi c'ho Andrea, Carmine, Filippo."
Mirco - Vai pure che c'è un curvone veloce lì.
Marco - Ma dico, ma... eh . Mirco, ce n'è di gente.
Mirco - Beh, intanto se gli altri devono stare fermi perché vengono prima i nostri. Ma io mi dico, ma una.. che vita da cani fa una persona così, quando ti toccano gli affetti che ormai.. Io non dormirei la notte, mi ci.., mi... mi... mi si... mi si ro... mi si gela il sangue.

Anche da questa conversazione, dunque, emerge con forza la consapevolezza, già dimostrata come presente alla data dei fatti, dell'incarico dato al SILIPO, dei metodi mafiosi che sarebbero stati utilizzati, oltre che della statura criminale di chi era stato incaricato di procedere all'esazione.
Eppure SALSI non si stupisce, non indietreggia, non prende le distanze, ma, mosso dall'esclusivo interesse a recuperare a tutti i costi il suo credito, si preoccupa solo di non andare in galera. Pare oltremodo evidente che questo atteggiamento, lungi dall'essere proprio di chi prende progressivamente consapevolezza di ciò che ha involontariamente fatto, appare tipico di un soggetto che ha a tal punto maturato e fatto propria una scelta tanto da non discostarsene nemmeno a costo di gravissimi rischi personali e, ancor peggio, di grandissimi dolori per le vittime delle sue scelte. A poco conta, come si vedrà, che questo suo atteggiamento si inserisca in un piano strategico di SILIPO e GIBERTINI: resta il dato oggettivo che lumeggia un atteggiamento psicologico già ampiamente maturato dall'autore della condotta.
In questo senso, dunque, si diceva, i fatti appartenenti alla seconda fase della vicenda, illuminano la condotta contestata all'imputato, concorrendo a confermare, da una prospettiva a posteriori, ciò che le prove consentono comunque di dimostrare *"ex ante"* e a segnare, allo stesso tempo, una fondamentale differenza con la condotta tenuta da un altro imprenditore reggiano "caduto" nelle trame della 'ndrangheta: DEBBI Giuliano, il quale ha dato concreta

dimostrazione, con il suo comportamento, di non avere realmente e appieno compreso la statura criminale dei soggetti ai quali si era rivolto.

In questa ricerca a posteriori si può continuare. Tra le varie intercettazioni preme segnalare la conversazione ambientale n. 2357 RIT 174/12, durante la quale il SALSI non risparmia certo complimenti agli appartenenti del sodalizio. (*Mirco - Oh, loro forti son forti 'sti qua, eh, (Inc. Segnale audio insufficiente) Marco - Chi? Mirco - La 'ndrangheta.*).
Allo stesso modo la conversazione registrata al prog. n. 881 RIT 174/12 nel corso della quale, commentando la vicenda del recupero credito di COSTI Omar, GIBERTINI dice, nella sostanza, a SALSI che aveva detto a SILIPO che occorreva fare un recupero credito a Roma per 700.000 euro di fatture non pagate; roba ufficiale, risponde SALSI, non come la sua, pur essendo stati parimenti truffati (*Marco - Quello lì, che ti ha chiuso la porta adesso, è un ex poliziotto. (Rumori in sottofondo) Marco - E l'altro, quello che fuma, quello lì... allora gli ho detto giovedì: Antonio, c'è da fare un servizio, di uno di Reggio che è stato truffato (inc. Segnale audio insufficiente) 700.000 euro, cioè fatture, ma per fatture non pagate, cioè robo... Mirco - Roba ufficiale, non come la mia. Marco - Sì. Ah, gli ho detto: Guarda, anche qua c'è un problema che se va in porto, non abbiamo spese di andare a Milano. C'è da andare a Reggio Emilia."Mirco - È stato un reggiano che ha truffato? Marco - Il reggiano truffato da una società di Roma. Mirco - Ah, è stato truffato da Roma. Marco - Sì, tieni presente che questo... Mirco - Quindi il recupero è su Roma. Marco - Questo reggiano... Mirco - Eh. Marco - Con questo romano qua... allora, questo romano qua era andato al suo matrimonio. Mirco - Sì. Marco - E al battesimo dei bambini. Cioè hanno un rapporto - hai capito? - un rapporto. Ma un rapporto. Mirco - Che bastardo. Marco - Poi dopo. Mirco - Eh, quella lì è uguale a me, eh, quella figlia di puttana là. Marco - Una serie di chiodi. Hai capito? Mirco - Eh. Marco - Poi dopo il romano, come si dice, ha fatto un investimento molto sbagliato...)*
I due, infine, dopo che SALSI si è interrogato sulla opportunità di farsi vedere in quel luogo si lasciano infine andare a considerazioni su SARCONE Nicola rispetto al quale GIBERTINI gli rappresenta la enorme statura criminale, *"Sì, è il Massar del Grande Aracri".: (Mirco - Ma il questurotto, ex questo? Marco - Quello che ti ha aperto la porta... Mirco - Sì. Marco - È un ex questurino.: Irco - Cazzo, quindi è passato di qui adesso? Marco - Ecco io l'unico timore, molto onestamente, siccome con te non devo... non devo nascondere nulla, l'unico timore è che non vorrei... allora, io ci vengo tutti i giorni qua oramai non vorrei perché il Prefetto... questi calabresi hanno fatto un effetto. Cioè non solo ha ritirato il porto d'armi, ma ha ritirato... ha revocato anche le licenze di caccia. Mirco - Ma questo è un ex questurino, quindi tu stai dicendo: È meglio che io non venga più di tanto"Marco - No, cioè, oh, ragazzi, ci sono delle perplessità coi calabresi, molto onestamente, cioè Sarcone mi ha detto... ah, tu sai ieri mi ha chiama... mi ha visto, Nicola Sarcone, sai... Mirco - È il number one, no? Qui in provincia.... Marco - La seconda cosa che mi dice Gianluigi Sarcone quando vado ad intervistarlo, mi ha detto: Il tuo amico Liborio...;"tra l'altro la gente sa... loro sanno tutto di tutto - no? - c'aveva un dossier sulle Coop. Mirco - Gianluigi? Marco - Sì. Fa: Io ho subito una interdittiva antimafia, l'ho subito (inc. segnale audio insufficiente) perché... no, - fa - io ho te... ho un... ho un... ho un tentato omicidio 10 anni fa, per motivi passionali." Invece EDILPIOVRA - no - Nicola Sarcone c'ha un interdittiva antimafia con le sue aziende perché è considerato il referente numero uno - ma lo trovi su internet - di Nicola Grande Aracri. Mirco*

- Uhm. È un Grande Ara... Ah, no, Sorca... Sarcone. . Marco - Sarcone, a... a... Mirco - Che fa capo... Marco - Anche lui, eh. Mirco - Fa capo ai Grande Aracri. Marco - Anche lui, perché io l'altro giorno, quando sono venuto qua, c'era Sarcone. Mirco - Ah, il mossur del Grande Aracri.)

Così ricostruiti i fatti alla luce delle prove indicate deve ritenersi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato SALSI Mirco ha consapevolmente e volontariamente incaricato, per il tramite di GBERTINI Marco, SILIPO Antonio, per il "recupero del credito" nei confronti della Geltmi, nella piena consapevolezza della statura criminale di quest'ultimo e dei metodi gravemente intimidatori che avrebbe utilizzato.

22.2.16. Le tesi difensive

Le tesi sostenute dall'imputato nel corso del suo esame, contrastano, oltre che con la forza oggettiva delle prove indicate, anche con i fondamentali canoni della logica, manifestandosi come lo strenuo tentativo del SALSI di scrollarsi di dosso una responsabilità penale anche a costo di dipingersi come un ingenuo e sprovveduto imprenditore che, dapprima raggirato per amore da una donna senza scrupoli, era stato nuovamente indotto in una trappola da GIBERTINI e da SILIPO che, fin da subito, lo avevano individuato come "vittima sacrificale" delle loro illecite aspirazioni di ricchezza pilotando, a sua totale insaputa, un'azione estorsiva che non condivideva in alcun modo.

Nel corso del suo esame sono emersi plurimi aspetti di palese illogicità.
Non è infatti logico, ad esempio, che egli, si sia rivolto a SILIPO, che nella sua convinzione era un imprenditore che svolgeva attività di recupero credito, quando il suo unico obiettivo era quello di incontrare la Geltmi, di cui si era infatuato, solo per parlarle e capire cosa era accaduto.
Non è poi logico che dopo averla ritrovata tramite un investigatore privato si sia affidato, ulteriormente, a un soggetto che, appunto, svolgeva attività di recupero crediti.
Non è logico che SALSI, in questa sua esclusiva volontà di parlare con la donna, abbia mantenuto così a lungo un rapporto con GIBERTINI e SILIPO addirittura quando, a suo dire, progressivamente scoprì di essere caduto nelle mani di criminali.
Non è logico che egli, quando era divenuto realmente oggetto delle gravi intimidazioni da parte di SILIPO e degli altri due malavitosi milanesi si sia finalmente deciso, nel luglio del 2013, a denunciare i suoi estorsori "dimenticandosi" di denunciare anche le intimidazioni patite a partire dal luglio del 2012 (e che, a suo dire, avrebbero giustificato il suo contegno apparentemente accondiscendente nei confronti dei suoi aguzzini evidenziato sopra) perché preso da un così grave turbamento emotivo che gli aveva fatto perdere la necessaria lucidità al momento della denuncia.

A smentire e a riportare a logicità il reale svolgimento dei fatti sono le prove così come ricostruite nella loro conseguenzialità logica e cronologica. Alla base di tutto, l'"ossessione" di rientrare nel possesso di una ingente somma di denaro che solo canali illeciti, alternativi a quello ordinari, potevano garantirgli. Solo quella era la strada da perseguire, senza alternative.

Da qui un "*inanellarsi di errori*" di cui SALSI prende atto quando orami era troppo tardi (prog. 810 RIT 1994/12, cfr. udienza 29.5.2018).

Alla ricostruzione cronologica e logica effettuata, si è opposta quella sostenuta dalla difesa tecnica che, con articolate argomentazioni ha sostenuto non solo l'insussistenza del fatto nella sua materialità o, comunque, l'estraneità allo stesso da parte del SALSI, ma anche, in ogni caso, l'assoluta inconsapevolezza dell'imputato circa la statura criminale del SILIPO e i metodi da lui utilizzati.
Nella valutazione di tali argomentazioni, preme svolgere alcune considerazioni per spiegare come esse non appaiono persuasive.
Innanzitutto, quanto alla materialità del fatto di reato, in sé considerato, valgono le considerazioni in fatto e in diritto dinanzi svolte. In questa sede occorre precisare che gli sms inviati dal SALSI non fondano, *ex sé*, la prova del reato di estorsione, ma contribuiscono a dimostrare il mandato conferito a SILIPO dall'imputato e la consapevolezza di quest'ultimo di avvalersi di "calabresi" per una attività intimidatoria, preconizzata in quegli sms.
Come detto, l'interruzione improvvisa dei contatti, nell'aprile del 212, ossia immediatamente prima dei "preparativi" dell'azione estorsiva commessa da esponenti della malavita organizzata calabrese, è indice di una brusca interruzione di ogni rapporto, segnata dalla insostenibilità dello stesso per un qualche evento nel frattempo intervenuto.
Nemmeno è invocabile l'istituto della desistenza volontaria. Il tentativo di estorsione si esaurisce nella sua materialità al 30.6.2012 e, a quella data, il coinvolgimento di SALSI è pieno e convinto. Nemmeno successivamente, peraltro, egli ha maturato l'idea di abbandonare il suo proposito estorsivo ponendo fine alla azione di SILIPO che, per vero, non aveva condotto ad alcunchè.
Della attendibilità della Gelmi si è detto sopra, né a smentirla valgono le dichiarazioni rese dalla Prati, la quale, oltre a confermare i rapporti "commerciali" intercorsi tra la Gelmi e SALSI, non aggiunge alcunchè di significativo, non essendogliene stata fatta domanda.
Allo stesso modo, come affermato dalla Gelmi, i due manoscritti contengono la "descrizione", dal loro punto di vista prospettico, della vicenda corruttiva in cui erano coinvolti assessori bresciani, non anche della "vicenda SALSI" che per la Gelmi rappresentava solo l'occasione per raccontare quei fatti penalmente rilevanti, in ciò confermando il reale timore per la sua incolumità tanto da lasciarne testimonianza scritta.
Nessun peso reale, poi, nella valutazione della prova hanno le dichiarazioni del Merlo, considerate solo *ad abundantiam*, pur essendo il suo atteggiamento (si ricorda che egli ha cambiato versione dei fatti in un secondo momento) pienamente compatibile con una reticenza tipica di chi tende a nascondere la verità, peraltro disvelata immediatamente dopo ai Carabinieri, per paura o per evitare ulteriori problemi e non certo per mentire calunniando.
Circa la partecipazione criminosa del SALSI alla attività estorsiva, ancora una volta, è la forza delle telefonate intercettate a smentire la tesi difensiva, secondo cui SALSI sarebbe stato vittima inconsapevole di un diabolico progetto di SILIPO e GIBERTINI che avrebbero orchestrato a sua insaputa l'azione. La telefonata del 29.6.2012 intercorsa tra GIBERTINI e SALSI e l'intesa dimostrata tra i due in quel dialogo, altrimenti logicamente incomprensibile, si spiega solo nel contesto criminale sopra descritto, che vedeva la precedente azione del

SILIPO che, d'accordo con SALSI per il tramite di GIBERTINI, si era attivato per preparare "il cantiere di Brescia" per spianare e "picchiettare la montagna".
In questo contesto nessuno nega e nessun peso assume che, in precedenza, siano state tentate altre strade per la risoluzione del problema, né quella del politico Pino Ruggeri né, tanto meno, quella di NAPOLI Antonino.
Si è visto, infatti, come a metà giugno GIBERTINI era stato in grado di azionare due canali paralleli di risoluzione. Quello con NAPOLI e, soprattutto, quello con SILIPO. Le intese con quest'ultimo erano anzi più avanzate: nel mese di maggio GIBERTINI aveva incontrato SILIPO e ne aveva parlato evidentemente con SALSI che, per l'effetto, aveva raccolto informazioni sul suo conto dall'ex ispettore di Polizia Sessa; i primi giorni di giugno, era stato preparato un "modulo di cessione del credito" in cui le parti del rapporto erano proprio SALSI e SILIPO.
Un'azione congiunta non era possibile e SILIPO dava evidentemente maggiori garanzie di NAPOLI, anche per la capacità di azione dimostrata in passato, in vicenda analoga che vedeva coinvolto un grande imprenditore modenese, GIBERTINI Gino.
Ecco allora che, millantando un'"arrabbiatura" del SALSI e prospettando un suo allontanamento per una settimana, GIBERTINI aveva preso tempo con NAPOLI Antonino, ben sapendo (o concretamente sperando) che, nel frattempo, il canale parallelo di SILIPO avrebbe iniziato a lavorare. Non è un caso che solo il 26 di giugno GIBERTINI comunicava a NAPOLI Antonino che SALSI aveva deciso di non procedere attraverso lui ad alcun recupero credito. A quella data il "cantiere" di Brescia era già stato avviato, e da lì a qualche giorno sarebbe stato il "D Day". Del resto, che SALSI sapesse che i lavori di "preparazione del cantiere" da lui affidati al SILIPO, fossero in corso emerge, come detto, senza tema di smentita, dalla oramai nota telefonata del 29 giugno intercorsa proprio tra SALSI e GIBERTINI, telefonata che elide ogni dubbio circa la possibilità, prospettata dalla difesa, che SALSI non avesse dato alcun consenso al recupero del credito. All'esito della stessa SALSI non oppone alcunché, anzi, esprime compiacimento per il gran lavoro svolto nonostante "il clima torrido". Se, poi, la sottoscrizione formale del "contratto di cessione del credito" sia effettivamente avvenuta il 18 di giugno quando GIBERTINI aveva comunicato a SILIPO di avere ricevuto tutte le autorizzazioni o, come, più probabile, qualche giorno più avanti, quando SILIPO aveva chiesto il *"foglio bollato pubblicitario"* perché l'indomani *"sarebbero partiti"* ed il successivo 21 giugno GIBERTINI gli aveva chiesto di incontrarlo perché doveva consegnargli qualcosa (prog. 15698 RIT 353/12), assume poca importanza. Oramai l'incarico era stato dato, la decisione presa, e la firma era solo la veste formale di un accordo la cui sostanza illecita emerge da quella, nota, telefonata. Né, in contrario si dica che l'incarico fosse legato alla formalità di una sottoscrizione che nulla avrebbe aggiunto al *pactum sceleris* oramai stretto. Il fatto, poi, che nella settimana tra il 17 e il 24 giugno non vi siano contatti telefonici tra GIBERTINI e SALSI non dimostra che costui fosse materialmente irraggiungibile, parendo ovvio che, anche in questa ipotesi, la distanza non avrebbe impedito, ove necessario, contatti telefonici. Il dato, insomma, è neutro dal punto di vista probatorio.
In definitiva, quello che GIBERTINI nasconde a NAPOLI Antonino, non è, come argomenta la difesa, il fatto che a SALSI non sia piaciuta la sua figura, quanto il fatto che SALSI e GIBERTINI si erano decisi a percorre la strada, apparentemente più sicura e affidabile, rappresentata dal SILIPO e con il quale l'approccio era in qualche modo iniziato a maggio. E'

infatti in quel mese che GIBERTINI aveva incontrato SILIPO al ristorante il Portichetto ed è in quel mese che SALSI aveva assunto informazioni su SILIPO. Da lì a poco, i primi giorni di giugno, sarebbe stato predisposto il modulo "di cessione del credito" con l'indicazione di SALSI quale parte cedente e di SILIPO quale cessionario. In altri termini, nel mese di maggio si era improvvisamente presentata una nuova opportunità di recuperare il denaro dalla Gelmi tramite SILIPO, che rendeva superfluo il contestuale impegno di NAPOLI Antonino, che peraltro non dava garanzie, né prova di efficienza - come dimostrato dal fatto che nemmeno era in grado di ricordare i nomi dei soggetti interessati al recupero credito (si vedano i brogliacci prodotti dalla difesa) - e di solerzia nella risoluzione del problema. SILIPO, invece, appena contattato, aveva organizzato un incontro, senza bisogno di troppe parole, sul presupposto della pregressa conoscenza della questione che, evidentemente, aveva avuto.
I rapporti con NAPOLI Antonino, in altre perole, non smentiscono le prove raccolte, ma valgono, semmai, a consolidare il convincimento che SALSI abbia consapevolmente e volutamente percorso canali di recupero crediti del tutto illeciti, sia pure sotto la regia di GIBERTINI, mosso dal suo contestuale interesse personale che lo induceva a mantenere buoni contatti con ogni potenziale canale di (illecito) guadagno, ivi compreso NAPOLI Antonino.

Quanto alla presunta inconsapevolezza della caratura criminale del SILIPO da parte del SALSI le argomentazioni difensive trovano risposta in quanto già abbondantemente esposto sopra, essendo peraltro dato neutro la apparente "insospettabilità" di SILIPO all'occhio di terzi e dell'opinione pubblica. Anzi, proprio questa apparente insospettabilità rappresentava una garanzia per il progetto di SALSI, uno schermo dietro il quale formalmente proteggersi. L'idea poi che anche GIBERTINI fosse all'oscuro della caratura criminale del SILIPO è ipotesi smentita dalla forza del giudicato con la quale egli è stato condannato, tra l'altro, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Quanto al periodo successivo non è in alcun modo in discussione che SALSI sia poi stato oggetto delle mire di arricchimento di SILIPO e GIBERTINI e poi, progressivamente, "cannibalizzato" (come efficacemente sostenuto dal Pubblico Ministero) da parte di costoro (prog. 845 RIT 130/12: *Allora qua è l'Immobiliare, qua sotto è Reggiana. Tutte e due. Immobiliare e Reggiana Gourmet. Questo è -uno che ce lo facciamo secco, tiene tanti di quei soldi, però è diffidente, paurnso. questa roba qui*). Ciò non toglie, tuttavia, che sino a quel momento SALSI era "stato al gioco", lo aveva commissionato nella speranza di riportare a casa, ad ogni costo il suo denaro. D'altro lato SILIPO e GIBERTINI sapevano benissimo che una volta guadagnatisi la fiducia del SALSI lo avrebbero tenuto in pugno, essendo peraltro oramai ampiamente ricattabile. La telefonata del 17.7.2017 (prog. 18482 RIT 353/12) lo conferma, insistendo GIBERTINI nel dire a SILIPO che se avessero fatto un buon lavoro con SALSI avrebbero ottenuto "*molte situazioni*" (*Volevo vederti perché, se noi facciamo un buon lavoro, portiamo a casa diverse cose da SALSI. Hai capito? Però devo... e allora volevo venire da te a parlartene. Antonio - Non ho capito, se riusciamo? Marco - No Se io e te facciamo un bel lavoro, da SALSI otteniamo molte situazioni, te lo dico.*

Altrettanto dicasi per il messaggio, registrato al prog. 2235 RIT 130/12 scritto da SILIPO a GIBERTINI prima di un nuovo incontro con SALSI *("Buongiorno marco vuoi ripassare prima che vieni con lui per fare un promemoria di come dobbiamo parlare se ci sono delle novita")* e per la conversazione del 25.7.2012 (prog. 19197 RIT 353/12) che, forse meglio di tutte le altre, palesa come i due stessero tramando alle spalle di SALSI. Analogamente dicasi per la conversazione registrata al prog. 20763 RIT 353/12 del 9.8.2012, nonché per la conversazione n. 118 RIT 201/12 del 24.10.201, preordinata a preparare il noto incontro del 25.10.2012 con CALESSE e FERRARO: *Marco – Mh. Ascolta... Antonio – Mh. Marco – Bisogna che prepariam l'incontro di domani Antonio – Eh Eh... riesci a venire qua un attimo? Marco – Eh, solo che.. cazzeruola! Antonio Più tardi, anche tardi, anche tardi. Marco – Ah, tardi... eh, perché poi tra l'altro stasera c'ho anche Telereggio. Perché domani bisogna che diam delle notizie. Antonio – Ah. Marco – Perché l'uomo è agitato. Antonio – L'uomo è agitato, perché? Marco – Eh... perché è agitato. Antonio – Eh... ma c'è poco di essere agitato. Marco – Ah, beh, no, sai com'è, però, voglio dire... Antonio – Cioè, c'è poco... Ah, agitato per là, è agitato per là, non per la storia... Marco – No... No, è agitato anche per quello, perché c'ha il suo commercialista che... è un testa di cazzo! Antonio – Ah, beh, il mio è più testa di cazzo di lui... del suo! Marco – Eh. Eh. Antonio – Eh. Marco – E allora bisogna che domani gli diamo delle notizie, hai capito? Cioè... che... che non diciamo che la dobbiamo ancora trovare, senno' non passa.*
Del resto GIBERTINI tramava alle spalle di SALSI anche con Pregliasco (prog. 2267 RIT 10/12), sarebbe a dire nell'ambito di un altro contesto criminale.

Insomma, ciò che emerge da queste telefonate è che GIBERTINI e SILIPO avevano progettato un piano diabolico per approfittare di SALSI, piano che condurrà effettivamente all'estorsione dell'imprenditore reggiano che nel luglio del 2013 si deciderà, sfinito, esausto e terrorizzato, a denunciare gli accadimenti successivi al dicembre del 2012.
Ma questo dato, peraltro incontestato, non toglie che nel giugno del 2012 SALSI, tramite GIBERTINI, abbia dato mandato a SILIPO per recuperare il suo denaro dalla Gelmi, nella piena convinzione che lo avrebbe portato a termine con metodi illeciti ed intimidatori come poi, in effetti, era accaduto.
Le prove raccolte in quei giorni e in quelli precedenti lo dimostrano, poi confermati dagli accadimenti successivi in cui SALSI, sia pure oramai manipolato da GIBERTINI e SILIPO, ha persistito nell'atteggiamento e nella volontà assunta nei mesi precedenti, prima di comprendere di essere divenuto vittima dei suoi stessi complici.
Non a caso denuncerà solo questi eventi successivi, non anche quelli che lo avevano visto consapevole mandante di quella stessa condotta estorsiva di cui era divenuto vittima.

22.2.11. Conclusioni
In conclusione tirando le fila delle argomentazioni svolte, deve ritenersi accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio che:
1) il fatto integra l'ipotesi di tentata estorsione, essendo indubbia l'idoneità della carica intimidatoria sprigionata dalla condotta del SILIPO, preannunciata dai messaggi del SALSI, a coartare la Gelmi ad ottenere la restituzione del denaro a lei consegnato dall'imputato in vista di un profitto la cui ingiustizia discende dalla non azionabilità della pretesa e

dall'esercizio della stessa da parte di un terzo sulla base di un mandato estorsivo, occultato da una simulazione contrattuale (finta cessione del credito);
2) SALSI ha consapevolmente e volontariamente conferito il mandato estorsivo a SILIPO, tramite GIBERTINI, nella piena consapevolezza della sua statura criminale e dei metodi intimidatori che avrebbe utilizzato.

Per queste ragioni, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato SALSI Mirco per il reato di tentata estorsione a lui contestato, essendo dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha consapevolmente e volontariamente incaricato SILIPO Antonio, per il "recupero del credito" nei confronti della Gelmi nella piena consapevolezza della statura criminale di quest'ultimo e dei metodi gravemente intimidatori che avrebbe utilizzato.

Sussiste, l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da soggetti appartenenti al sodalizio criminoso, tale essendo, pacificamente, SILIPO Antonio, che peraltro si è avvalso della collaborazione di esponenti della malavita calabrese del territorio lombardo, ai quali ha chiesto collaborazione e, prima ancora, consenso all'azione estorsiva su quel territorio.
Non altrettanto dicasi dell'aggravante dell'essere il fatto stato compiuto da più persone riunite, di cui è stata non è stata data indicazione nel dispositivo per mera omissione materiale.

Sussiste altresì la circostanza di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
La gravissima carica intimidatoria legata alla condotta estorsiva, sia pure esercitata in forme evocative e larvate nonché rivolte ai familiari della vittima, e per questo ancor più inquietanti, rappresenta una metodologia d'azione tipicamente appartenente a esponenti di sodalizi criminali di stampo mafioso, peraltro immediatamente percepita, come visto, dalla vittima secondo l'obiettivo prefissato dall'imputato.

23. CAPI 70-70sexies

Estorsione in danno di Cesarini Andrea e simulazione di reato commessa da CANNIZZO

Dopo avere analizzato le vicende che hanno visto come protagonisti GIBERTINI Gino e SALSI Mirco, si procede ora alla valutazione di un ulteriore esempio di ricorso ai servigi della 'ndrangheta da parte di imprenditori reggiani per l'attività di "recupero crediti". Questa volta, mandante della attività estorsiva è COSTI Omar che si rivolge, come al solito, a SILIPO Antonio che, sempre sotto la approvazione e la direzione di SARCONE Nicolino, coinvolge nell' azione illecita, sia il fratello SILIPO Luigi che CANNIZZO Mario, oltre che esponenti della malavita campana, operante sul territorio romano. Sullo sfondo, come sempre, la figura di GIBERTINI Marco.
La vicenda è stata già oggetto di accertamento emesso all'esito del giudizio abbreviato, ed oramai dotato della forza di giudicato nei confronti di SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio.
In questa sede la valutazione della penale responsabilità è dunque limitata alla posizione degli imputati COSTI Omar, SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario. In relazione a quest'ultimo si procederà, in questa sede, anche alla valutazione della sua penale responsabilità in ordine al

reato contestatogli al capo 70 *sexies*, trattandosi di vicende intrecciate tra loro, siccome riferibili ad un unico contesto temporale, e agli sviluppi dei rapporti intercorrenti, in quel contesto, tra il CANNIZZO e SILIPO Antonio.

In merito agli esiti della attività di indagine è stato chiamato a testimoniare, innanzitutto, il Maggiore Giovanni Mura, in servizio presso il R.O.N.I dei Carabinieri di Parma.

Escusso all'udienza del 9.9.2016, egli ha illustrato i fatti da cui ha tratto impulso l'indagine: "*l'attività di indagine iniziava ed era contenuta all'interno dell'indagine della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, procedimento penale 8317 del 2011 (indagine Octopus). La Polizia giudiziaria aveva sotto intercettazione GIBERTINI, SILIPO, COSTI per una vicenda legata a quel procedimento penale. Si intuisce a un certo punto che, così come descrive la Polizia giudiziaria, il COSTI avrebbe sostanzialmente fatto degli investimenti insieme a un personaggio romano, che si chiama Cesarini Andrea, ma il Cesarini, secondo le deduzioni di quella Polizia giudiziaria, avrebbe o male investito oppure non avrebbe restituito o avrebbe disperso i fondi datigli di COSTI, fondi che si aggirerebbero, secondo talune conversazioni intercettate all'epoca, su seicentomila euro circa*" (*cfr. pag 52*)

Il testimone ha indicato una prima conversazione, quella registrata al prog. n. 2098 RIT 153/2012, intercorsa tra COSTI Omar e GIBERTINI Marco, da cui la polizia giudiziaria aveva tratto spunto per iniziare ad attribuire significato ai fatti, così come appresi nel corso dell'attività spionistica: "*Per mercoledì molto probabilmente mi serve un fidato del nostro amico Antonio con me tutto il giorno che faccio i conti con...con il romano che viene su*". Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, l'importanza di tale intercettazione risiede nel fatto che da questa sarebbe possibile ricavare il coinvolgimento di tre dei soggetti imputati nell'estorsione in esame e, in particolare, di COSTI Omar quale preteso mandante, GIBERTINI Marco, SILIPO Antonio. Dalla stessa si evincerebbe al contempo la fissazione di un appuntamento per discutere di una qualche questione con un tale soggetto di origini romane, che gli inquirenti identificheranno successivamente in Cesarini Andrea.

Il testimone ha quindi elencato una serie di conversazioni telefoniche e SMS (prog. n. 637 RIT 152/12; prog. n. 31, 33 RIT 201/2012; prog n. 23, 24, 28, 29, 39 RIT 202/2012; prog. n. 7431 e 7432 RIT 130/2012) intercorse fra COSTI e GIBERTINI e fra quest'ultimo e SILIPO. Queste conversazioni, ha spiegato il teste, erano prodromiche all'incontro, poi effettivamente svoltosi in data 17.10. 2012 presso lo studio di un commercialista di Reggio Emilia, come documentato nel relativo servizio di OCP (cfr. produzione udienza 16.9.16) attivato, appunto, sulla base delle intercettazioni captate, che davano atto del prossimo svolgersi dell'incontro a cui avrebbero preso parte COSTI Omar e Cesarini Andrea per confrontarsi sul presunto credito, nonché di SILIPO Luigi e di CANNIZZO Mario, identificati tramite il servizio di appostamento e il successivo controllo del mezzo effettuato da una pattuglia appostatasi in zona.

In particolare, i progressivi 31 e 33 RIT 201/12, ha spiegato il teste, consentivano di riscontrare che la richiesta del COSTI aveva avuto seguito, in quanto dalle telefonate emergeva che: "*GIBERTINI puntualizza al SILIPO che basta un tipo che non deve far nulla, a parte ascoltare. Mentre SILIPO replica che lui ha previsto due macchine, cioè uno fuori e una che ascolta. Due macchine, si intendono due persone. In effetti verranno mandate due persone, che sono CANNIZZO e SILIPO Luigi: uno fuori e uno che ascolta: uno sta con i diretti interessati e l'altro sta fuori a fare il palo*" (cfr. pag. 55). Ulteriormente confermativo

del fatto che l'appuntamento si era effettivamente svolto sarebbe l'SMS (prog. 39 RIT 202/2012) in cui COSTI scriveva testualmente a GIBERTINI: "*Lui è già qui, il romano intendo*".

Ugualmente chiarificatrice, secondo la tesi d'accusa, sarebbe la captazione ambientale registrata al n. 88 RIT 174/2012, che vede come interlocutori GIBERTINI e SALSI Mirco (cfr. capo 65), presenti nella autovettura del primo, i quali, oltre a discutere dei fatti oggetto della condotta contestata al presente capo, evocano altresì una suddivisione di ruoli all'interno del sodalizio criminoso emiliano, sottolineando come il SARCONE Nicolino sia il referente di GRANDE ARACRI Nicolino e abbia il potere di autorizzare le azioni di SILIPO Antonio:

"*Marco - Quello lì, che ti ha chiuso la porta adesso, è un ex poliziotto. (Rumori in sottofondo) Marco - E l'altro, quello che fuma, quello lì... allora gli ho detto giovedì: Antonio, c'è da fare un servizio, di uno di Reggio che è stato truffato (inc. Segnale audio insufficiente) 700.000 euro, cioè fatture, ma per fatture non pagate, cioè roba... Mirco - Roba ufficiale, non come la mia. Marco - Sì. Ah, gli ho detto: Guarda, anche qua c'è un problema che se va in porto, non abbiamo spese diandare a Milano. C'è da andare a Reggio Emilia."Mirco - È stato un reggiano che ha truffato? Marco - Il reggiano truffato da una società di Roma. Mirco - Ah, è stato truffato da Roma Marco - Sì, tieni presente che questo... Mirco - Quindi il recupero è su Roma. Marco - Questo reggiano... Mirco - Eh.*"

L'appuntamento del 17.10.2012, ha spiegato il teste, non aveva evidentemente fornito alcun risultato, perché il 30.11. 2012 veniva captata una conversazione (prog. 136 RIT 240/2012) fra GIBERTINI Marco e SILIPO Antonio, in cui il primo informava il secondo che gli avrebbe portato una persona che conosceva già, e per la quale aveva ha svolto già un servizio. Secondo la tesi d'accusa il riferimento era a COSTI Omar, per il quale SILIPO si sarebbe già adoperato nel corso della giornata del 17.10.12 fornendogli due suoi uomini fidati, CANNIZZO Mario e SILIPO Luigi per intimorire il Cesarini o, comunque, indurlo ad addivenire a più miti intenti nei confronti del COSTI e delle sue pretese creditorie. A questa telefonata ne erano seguite diverse fra SILIPO Antonio e tale MORMILE Vittorio, identificato dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia e individuato come soggetto vicino al "clan Verde" di Napoli, operante anche sulla zona di Roma interessata e che, quindi, nel rispetto degli equilibri criminali, doveva essere informato dal SILIPO in merito all'intenzione di effettuare un recupero crediti nella sua "area di competenza". La telefonata registrata al prog. 999 RIT 3210/2012 darebbe atto, in tesi d'accusa, del fatto che SILIPO avesse dato appuntamento per il giorno dopo al MORMILE, che sarebbe arrivato a Reggio Emilia per discutere della questione.

Il Maggiore Mura ha poi riferito che ad attendere il MORMILE alla stazione di Reggio Emilia vi era il COSTI che lo avrebbe condotto alla riunione svoltasi in casa di SILIPO, al fine di stabilire i dettagli dell'operazione di recupero credito da effettuare nei confronti del Cesarini Andrea. Alla riunione avrebbe dovuto presenziare anche SARCONE Nicolino, anche se poi non vi partecipò avendo sbagliato il giorno in cui era stata fissata (prog. 1208, 1237, 1266 RIT 3210/2012).

A conferma della prosecuzione dell'intento manifestato dagli imputati, ha spiegato il teste, il MORMILE in data 11.12.12 si era recato a Roma in compagnia del COSTI Omar. A tale proposito, la conversazione captata al prog. n. 1364 RIT 3210/12 dimostrerebbe, in tesi d'accusa, la consumazione della condotta estorsiva in quanto, in sottofondo si sentirebbe il

pianto di Cesarini Andrea mentre il COSTI cercava di rassicurarlo dicendo "*Non piangere, perché tanto.., comunque non ti preoccupare*". Ad ulteriore riprova dell'accadimento dei fatti descritti e della presenza a Roma dei COSTI, vi sarebbero una serie di conversazioni, dalle quali sarebbe possibile rinvenire i commenti dei protagonisti della condotta estorsiva: "*L'11 dicembre, la spedizione MORMILE/COSTI a Roma dal Cesarini sarà anche oggetto di commento nel RIT 201, progressivo 266, tra il Mirco Salsi e Marco GIBERTINI. Anche altri due indagati in quel momento dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia, cioè Pier Sandro Pregliasco e Marco Castaldi, commentano sulla spedizione del MORMILE e del COSTI a Roma dal Cesarini. Il RIT è il 248 del 2012, i due interessati sono il Pregliasco e il Castaldi. D'interesse anche, sul RIT 201/2012, la conversazione 130 dell'11 dicembre tra GIBERTINI e SILIPO; una serie di SMS registrati sull'utenza del COSTI il giorno 11 dicembre 2012 tra il COSTI e il Castaldi....MAGG. MURA G. – Castaldi era un indagato della Polizia giudiziaria di Reggio Emilia che era sotto controllo telefonico per le vicende d'interesse del loro procedimento penale. Commentano sulla vicenda in corso. P – Quindi la vicenda Casarini. MAGG. MURA G. – La vicenda Cesarini. P. – Cesarini. MAGG. MURA G. – Ci saranno poi diverse conversazioni telefoniche. Io le cito in successione: RIT 248,conversazione 1440 tra Castaldi e COSTI; la numero 172 del 12 dicembre tra SILIPO e COSTI; la 175 del 13 dicembre tra Castaldi e COSTI; la 1675 del 13 dicembre tra SILIPO e MORMILE (i RIT sono sempre quelli che abbiamo citato prima sul SILIPO); la 1700 del 13 dicembre tra MORMILE e SILIPO; la 1709 del 13 dicembre, sempre tra SILIPO e MORMILE* (cfr. pp. 59-60)

Successivamente si era aperto, ha spiegato il teste, un altro scenario nella vicenda, perché venivano intercettate svariate conversazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe che SILIPO e MORMILE, attraverso un accordo con il Cesarini, avevano capito di poter ottenere soldi direttamente da quest'ultimo estromettendo il COSTI: "*A un certo punto, siccome le telefonate sono del medesimo tenore, cioè si commenta sulla vicenda, si intuisce che SILIPO e MORMILE parrebbero aver preso accordi differenti con il Cesarini, nel senso che probabilmente hanno capito che possono avere dei fondi direttamente da lui senza che il COSTI ne venga a conoscenza. Quindi iniziano una serie di conversazioni dove i due parlano in questo senso. La 242 del 14 dicembre 2012 tra SILIPO e MORMILE; è d'interesse anche, sul RIT 283/2012, la conversazione 10 del 17/12 tra GIBERTINI e COSTI; la 257 del 19 dicembre 2012 tra SILIPO e COSTI; la 259 del 19 dicembre tra MORMILE e COSTI; la 2539 del 19 dicembre tra SILIPO e MORMILE; la 3152 del 24 dicembre tra SILIPO e MORMILE; RIT 201, la 646 del 3 gennaio 2013 tra SILIPO e Marco GIBERTINI; la 7104 del 10 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 477 dell'11 gennaio tra SILIPO e COSTI; la 491 dell'11 gennaio... MAGG. MURA G. – Sì. Ci saranno poi altri progressivi che potrò citare. Si intuisce che, una volta che MORMILE e SILIPO prendono accordi con il Cesarini all'insaputa del COSTI, SILIPO commenterà in una telefonata che poi dopo possiamo vedere, sull'entità del recupero fatto, che si aggira... si parla di due tranche, per un totale di duecentotrentamila euro che SILIPO avrebbe incassato direttamente dal Cesarini. P. – Quindi dalle conversazioni risulta la pressione, le minacce e tutto quello che lei... MAGG. MURA G. – Sì. P. – ...ritiene di aver ricavato da quelle telefonate. L'esito è che c'è stato un pagamento. MAGG. MURA G. – C'è stato un pagamento. C'è stato un pagamento e la Polizia giudiziaria di Reggio Emilia dà atto anche dell'intestazione di due autovetture, una Lamborghini e un'Audi, che erano di proprietà del Cesarini, intestate dal sodalizio. La Lamborghini, credo sia stata oggetto anche*

di sequestro preventivo. P. – Mi pare di capire, però, che questo pagamento non va a COSTI, ma rimane... MAGG. MURA G. – Rimane nelle mani di SILIPO e MORMILE. .. Poi il 491 dell'11 gennaio 2013, SILIPO COSTI; il 7402 del 12 gennaio 2013, SILIPO MORMILE; 7551 del 13 gennaio 2013, SILIPO e MORMILE; 7777 del 14 gennaio 2013, SILIPO MORMILE (cfr. pp. 60-62).

Da tali conversazioni si evincerebbe, dunque, l'accordo intercorso tra SILIPO, MORMILE e Cesarini, le pressioni subite da quest'ultimo nonchè il fatto che i primi due erano riusciti ad ottenere un pagamento pari a 230.000 euro in due *tranches*, nonché l'intestazione di due auto, una Lamborghini e un' Audi.

Il Maggiore Mura ha spiegato che, ad un certo punto, SILIPO Antonio non aveva più chiaro a quanto ammontasse il presunto debito di Cesarini Andrea, posto che lo stesso Cesarini e COSTI avevano fornito versioni differenti. Incaricava pertanto tale Castaldi Marco, soggetto vicino sia al Cesarini che al COSTI, di appurare l'entità effettiva della somma dovuta dal primo: "*Poi c'è un momento in cui il SILIPO non ha più contezza dell'esatto ammontare del credito, perché, mentre il COSTI ha parlato di un milione e trecentomila euro, il Cesarini evidentemente gli ha dato altre notizie, allora chiede al Castaldi Marco, che è un personaggio vicino sia al COSTI che al Cesarini, di cercare di accertare per suo conto a quanto ammonta esattamente il credito che rivendicherebbe il COSTI. Ci sono tutta una serie di telefonate in cui il SILIPO incarica il Castoldi per avere queste informazioni: la prima è la 509 del 14 gennaio del 2013, SILIPO Castaldi; la 510 del 14 gennaio, sempre tra SILIPO e Castaldi; la 516 del 14 gennaio 2013, sempre tra SILIPO e Castaldi. Castaldi, appunto incaricato, inizia a chiedere informazioni al COSTI, quindi viene intercettata, sempre dalla Polizia giudiziario, la conversazione 548 del 15 gennaio 2013 tra il Castaldi e il COSTI: la 537 del 16 gennaio tra SILIPO e GIBERTINI Marco; la 539 del 16 gennaio, sempre tra GIBERTINI e SILIPO; 8138 del 16 gennaio tra SILIPO e MORMILE. A un certo punto SILIPO si rende conto che Castaldi probabilmente non sta assumendo le informazioni come lui gli ha chiesto e ci sono due conversazioni (sono d'interesse in qualche parte) in cui SILIPO dà menzione del suo spessore, perché usa delle parole molto forti nei confronti del Castaldi, reo di non avergli detto tutta la verità, e sono la 568 del 18 gennaio tra GIBERTINI e SILIPO, in cui SILIPO dice che Castaldi non sta dando le informazioni avute e GIBERTINI Marco gli dice che si deve fidare, perché il Castaldi è uno che serve, e la 569 del 18 gennaio tra Castaldi e SILIPO: Castaldi viene chiamato dal SILIPO, a cui chiede se non sia per caso lui, Castaldi, uno dei nostri. E il Castaldi risponde: "Al 100% sono dei vostri, vengo lì e te lo firmo con il sangue. Con il mio sangue ti scrivo che sono dalla parte tua".*(cfr. pp. 62-63)

Venivano inoltre intercettate una serie di conversazioni che consentivano agli inquirenti di trarre informazioni d'interesse su alcuni aspetti precipui della vicenda e di riscontrare lo sviluppo dei fatti: "*Ci sono poi le conversazioni che ho citato prima da cui si evince l'identificazione del clan di appartenenza del MORMILE, cioè questo zio famoso a cui il MORMILE fa sempre riferimento, che sarebbe il suo capo, verosimilmente contiguo al clan camorristico Verde di Sant'Antimo. P. M. – Viene detto, questo, nella conversazione? MAGG. MURA G. – 8343, 18 gennaio, tra MORMILE e SILIPO, dove MORMILE gli passa innanzi lo zio, che lo vuole salutare. E quindi c'è questa conversazione tra lo zio e SILIPO. Dopodiché la 8444 del 19 gennaio tra MORMILE e SILIPO, in cui il MORMILE gli passa il figlio dello*

zio, tanto che questo figlio dello zio, che poi è Flagello Aniello, detta al SILIPO il suo codice Postepay e anche il suo codice fiscale, momento in cui noi lo identifichiamo. E poi MORMILE alla fine dirà: Questo è il figlio dello zio. Ci sono successive conversazioni direttamente tra SILIPO e MORMILE, come la 8686 del 21 gennaio, dove MORMILE è nuovamente andato a Roma da Andrea; la 586 del 21 gennaio tra MORMILE e SILIPO; la 8713 del 21 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 589 del 21 gennaio tra SILIPO e COSTI; la 591 del 22 gennaio tra MORMILE e COSTI, in cui il COSTI viene rimproverato perché non gli ha portato un assegno, COSTI a MORMILE, la 601 del 24 gennaio tra MORMILE e COSTI; e la 9044 del 24 gennaio tra SILIPO e MORMILE, in cui... Questa, sostanzialmente, sarebbe la chiusura del cantiere, dove, in un passaggio delle conversazioni, SILIPO chiede se per il resto di cui hanno parlato può riferire che è tutto a posto e chiuso. Vittorio risponde di sì, che hanno ancora due assegni in mano, nonostante il cantiere sia stato chiuso alla cifra concordata. Questa conversazione è la 9044 del 24 gennaio. Successivamente è degna di nota la 9446 del 28 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 10766 dell'11 febbraio, sempre tra SILIPO e MORMILE; la 11981 del 22 febbraio, SILIPO MORMILE, in cui a un certo punto MORMILE passa Andrea Cesarini al SILIPO al telefono; la 12008 del 22 febbraio tra GIBERTINI Marco e SILIPO Antonio; finale, sul RIT 457, la conversazione 128 del 5 marzo tra GIBERTINI Marco e Castaldi Marco, dove GIBERTINI Marco dà atto degli assegni per seicentomila euro, che sarebbero, sostanzialmente, la chiusura del cantiere Cesarini su Roma. (cft. pp. 63-64).

In definitiva, dalla attività spionistica e dai servizi di O.C.P. era emerso, nella prospettiva d'accusa, che COSTI vantava un credito importante nei confronti di Cesarini per pregresse collaborazioni professionali. Non riuscendo a riscuoterlo, si era rivolto a GIBERTINI Marco, che lo aveva messo in contatto con il SILIPO. Costui, inizialmente aveva messo a disposizione degli uomini per un incontro tra COSTI e Cesarini a Reggio Emilia per una sorta di presenza intimidatrice nei confronti del Cesarini. Visto che l'incontro non aveva sortito l'esito sperato, COSTI aveva allora chiesto un appuntamento al SILIPO, sempre atraverso GIBERTINI. Si erano quindi incontrati a casa del SILIPO. In questa occasione SILIPO veniva incaricato formalmente del recupero credito. Veniva quindi coinvolto il MORMILE Vittorio. Si teneva quindi una riunione alla presenza del COSTI, ed alla quale viene chiesto anche a SARCONE Nicola di presenziare, che però non si era presentato, perché aveva equivocato il giorno in cui si doveva tenere. MORMILE e COSTI si mettevano quindi in viaggio per Roma, dove approcciavano il Cesarini e si facevano consegnare degli effetti per 230.000 euro, anche se dalle telefonate si comprendeva che il totale sborsato dal Cesarini ammontava a 600.000euro.

In riscontro a quanto descritto, vi sarebbero pure gli esiti della attività di perquisizione operata presso l'abitazione e gli uffici del SILIPO Antonio in data 7.4.2014 eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n.742/2014: "*Da SILIPO verrà trovata una cartellina che risulta intestata a un certo Francesco Vittorio, e all'interno ci sono copia degli assegni ricevuti da Cesarini Andrea per il recupero eseguito da SILIPO a favore di COSTI. Su questi fogli ci sono anche riportate diverse annotazioni manoscritte, che citano i luoghi ove poter rintracciare il Cesarini o suoi familiari, e copia della denuncia di furto dell'autovettura Lamborghini Gallardo, spuria da Cesarini l'11*

maggio 2013 presso la stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia. Dopodiché verrà trovata matrice di taluni assegni, uno per mille e cinquecento euro e l'altro per duemilacinquecento euro, con su scritto: 12/12/2012 Vittorio pagato. Successivamente Marco GIBERTINI, duemilacinquecento euro per lavoro Omar, 21/12/2012. Tanto dal recupero crediti dal Cesarini. Successivamente quattro assegni a firma verosimile di Cesarini Andrea, tutti dell'importo di novantaduemila e cinquecento euro, con scadenza il giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, riferibili evidentemente al recupero crediti (pagg. 66-67)".

23.1. La testimonianza del Luogotenente Bentivoglio

Nel corso della stessa udienza del 9.9.2016 è stato escusso il Luogotenente Bentivoglio Roberto, in servizio presso il R.O.N.I di Reggio Emilia che si è occupato, in una fase iniziale, dell'ascolto delle captazioni telefoniche e dell'espletamento di altre attività d' indagine relative alle figure di SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco, COSTI Omar e CANNIZZO Mario, nell'ambito del procedimento "Octopus" incardinato presso la Procura di Reggio Emilia (cfr. anche capo 66). Il testimone ha spiegato che tale indagine era stata avviata nel dicembre del 2011, sottoponendo ad intercettazione telefonica l'utenza di un soggetto calabrese, tale NAPOLI Antonino. Analizzando i suoi contatti telefonici, nel giugno del 2012 era emerso un soggetto a cui era stata estesa l'attività intercettiva, perché considerato dagli inquirenti un cosiddetto "target", il già menzionato GIBERTINI Marco.

Su tale personaggio il testimone ha puntualizzato che: *"la sua caratteristica principale era quella di essere (almeno così ci è emerso) come collettore tra una folta rappresentanza dell'imprenditoria locale con tale SILIPO Antonio, un soggetto di origine calabrese che già conoscevamo, in quanto gravato da pregresse vicende di Polizia e penali. A questo punto, notando che il GIBERTINI si era attivato per mettere in contatto vari soggetti, vari imprenditori reggiani con il SILIPO, abbiamo sviluppato appunto questo spaccato investigativo che abbiamo ritenuto d'interesse."* (cfr. pag. 126).

Nel febbraio del 2013, ha spiegato il teste, era stata eseguita una perquisizione dal suo reparto a carico del GIBERTINI: *"Abbiamo captato una serie di intercettazioni sull'utenza del GIBERTINI, dal cui tenore acquisimmo il convincimento che di lì a breve i due principali sodali, che erano Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, avrebbero, tramite un'imprecisata terza persona, inviato una cospicua somma di denaro di lì a breve al GIBERTINI. Con questa consapevolezza, abbiamo predisposto un servizio nel corso del quale abbiamo sottoposto a un controllo di Polizia, nel corso del quale abbiamo identificato congiuntamente GIBERTINI con un soggetto che proveniva dalla capitale, che abbiamo identificato per Mussoni Andrea, se non erro, Mussoni Gianluca. Chiedo scusa.*

E' stata quindi prodotta una serie di O.C.P. effettuati nell'ambito delle indagini *Octopus* ed *AEMILIA*: *"Sono i servizi di OCP: del 13 agosto 2012 tra Salsi Mirco, GIBERTINI Marco e Villirillo Tommaso; del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro, SILIPO Antonio; del 24 gennaio 2013 tra SILIPO Antonio, GIBERTINI e SARCONE Nicolino; del 30 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco e SARCONE Nicolino: del 31 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco, Ligabue Andrea e SARCONE Nicolino; l'OCP del 17 ottobre 2012 tra SILIPO Antonio, SILIPO Luigi, CANNIZZO Mario e Cesarini Andrea; l'OCP del 3*

agosto 2012, Salsi Mirco, GIBERTINI Marco, Villirillo Tommaso (già citato poco fa), incontro del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro e Guerra Lorenzo; l'incontro del 10/12/2012 tra COSTI Omar, SILIPO Antonio e MORMILE Antonio; l'OCP che vi consentì l'identificazione di MORMILE Vittorio del 14/12/2012".

Il Luogotenente **Bentivoglio** ha poi concentrato la sua testimonianza sulla figura di un altro imputato, CANNIZZO Mario: *"diciamo che l'entrata in scena del CANNIZZO nel quadro investigativo è datata nell'ottobre, se non erro, il 17 ottobre del 2012. Venne predisposto un servizio di osservazione da parte nostra congiuntamente con i colleghi del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con i quali stavamo svolgendo congiuntamente l'indagine "Octopus", perché vi era il convincimento che nel centro di Reggio Emilia COSTI Omar doveva incontrarsi con tale Cesarini Andrea, un soggetto proveniente da Roma, e diciamo che il motivo dell'incontro era dovuto al fatto che il COSTI, dall'attività di indagine, era emerso che era creditore di un'ingente somma di denaro, penso superiore al milione di euro, un milione e trecentomila euro, verso il Cesarini. Per tentare di riottenere questa somma di denaro, vi era stata un'intermediazione di GIBERTINI nei riguardi del SILIPO, e quindi aveva messo in contatto il COSTI con il SILIPO Antonio. Poiché vi era quest'incontro, era stata richiesta la disponibilità, da parte del COSTI, di essere accompagnato per presenziare a quest'appuntamento. E abbiamo acquisito consapevolezza che alcuni soggetti avrebbero dovuto accompagnare il COSTI all'incontro con il Cesarini. Predisponiamo questo servizio nel centro di Reggio Emilia e proprio durante questo servizio notiamo arrivare insieme al COSTI due persone, che erano entrambe note all'ufficio: uno era SILIPO Luigi, che era da individuarsi nel fratello di SILIPO Antonio; un altro era un personaggio a noi noto, perché era un Carabiniere in congedo, che pochi anni prima era andato in pensione e aveva prestato servizio per tanti anni proprio nel Comando Provinciale di Reggio Emilia. Caso ha voluto che purtroppo il collega impiegato nel dispositivo di OCP era noto al CANNIZZO, e quindi si sono incrociati. Il collega operante, vista la presenza del CANNIZZO e acquisita consapevolezza di quello che stava succedendo, è stato subito sganciato dal dispositivo, onde evitare che ci potessero essere delle ripercussioni al buon esito. E l'attività è stata proseguita poi dai colleghi della Finanza, che separatamente hanno avuto modo, per quello che è a mio conoscenza, di notare il Cesarini Andrea, cosa che non è stata vista dai nostri militari, perché appunto erano ripiegati. Che, però, avevano identificato sul posto, quanto meno a livello visivo, SILIPO Luigi, il COSTI e il CANNIZZO Mario. Anche perché, dopo la fine di quest'incontro, tramite una pattuglia della nostra Radiomobile, sono stati fatti controllare e identificare compiutamente, e quindi vi era un duplice accertamento"* (cfr. pag. 129-130).

Il teste ha poi riferito che il giorno successivo all'espletamento del summenzionato O.C.P., effettuato il 17.10.12, il CANNIZZO aveva contattato i Carabinieri cercando, nello specifico, di parlare con l'appuntato Caruso Enzo, per capire se il giorno prima si trovasse in servizio e se stesse, quindi, svolgendo qualche particolare attività nell' esercizio delle sue funzioni. L' appuntato negò che la propria presenza sul luogo fosse legata a motivi di servizio. Il Luogotenente ha precisato che a questo tentativo da parte del CANNIZZO di approcciare il militare operante, ne seguirono altri.

Una volta appurata una certa vicinanza del CANNIZZO ai soggetti citati, le utenze in suo uso venivano quindi poste sotto intercettazione. Dal tenore delle telefonate e delle conversazioni ambientali captate sull'autovettura di GIBERTINI, era emerso agli inquirenti un quadro che tratteggiava uno stretto rapporto tra CANNIZZO e SILIPO Antonio. In particolare era emerso che l'oggetto dei loro colloqui " *in questo caso specifico erano le problematiche di CANNIZZO inerenti la licenza di porto d'armi, perché lui era titolare di licenza di porto d'armi, ma, se non ricordo male, non gli era stata rinnovata. Lui aveva presentato (ma questo già in passato) diverse denunce con le quali asseriva di aver ricevuto delle minacce da sedicenti e imprecisati personaggi di origine calabrese, minacce che erano dovute a quello che era la sua pregressa attività istituzionale, e quindi per tale cosa riceveva continuamente minacce da questi sconosciuti personaggi. In questo contesto, praticamente, intuiamo che venne pianificato un accordo fra il CANNIZZO ed il SILIPO (parliamo verso la fine dell'anno 2012), nel corso del quale CANNIZZO e SILIPO si accordano per far arrivare una telefonata anonima e minatoria su un'utenza di CANNIZZO.*"

Venivano intercettate alcune telefonate. Dapprima, ha spiegato il teste, venivano registrate due conversazioni "preparatorie" e, quindi, una telefonata minatoria programmata, nel corso della quale gli inquirenti riconoscevano la voce del SILIPO, *"però con voce un po' camuffata, ma inconfondibilmente riconducibile a lui"*. Nel corso di questa conversazione venivano proferite minacce a CANNIZZO, che veniva appellato come "*bastardo*", si faceva espresso riferimento al fatto che "*camminava disarmato*" e che dunque non era più in possesso di armi da fuoco. Dopo aver ricevuto questa telefonata minatoria, CANNIZZO presentava una denuncia, tramite il proprio legale di fiducia, direttamente in Procura, in cui asseriva nuovamente di essere vittima di minacce da parte di imprecisati soggetti da origine calabrese.

Il 31.12.2012 veniva effettuata una perquisizione nell'abitazione del CANNIZZO, disposta in ragione delle telefonate ascoltate, che davano conto di come egli stava richiedendo del munizionamento, anche in numero ingente (oltre mille pallottole 9x21) ad un personaggio dimorante a Reggio Emilia, già noto agli inquirenti, seppur incensurato, tale Iacomini Stefano. CANNIZZO chiedeva per telefono questi proiettili ricaricati per utilizzarli in occasione delle festività di fine anno. Alle richieste di CANNIZZO veniva registrato un tergiversare da parte dello Iacomini, che adduceva delle problematiche dovute alle attrezzature per ricaricare i colpi, o comunque, giustificando la sua assenza dal territorio. Della sua trattativa con Iacomini, CANNIZZO informava costantemente il SILIPO Antonio telefonicamente. Insomma appariva agli inquirenti che il reale destinatario del munizionamento fosse SILIPO Antonio.

La mattina del 31.12.2012, visto il numero spropositato di pallottole, veniva quindi eseguita, su disposizione della Procura di Reggio Emilia, una perquisizione domiciliare a carico di Iacomini Stefano che dava esito negativo, fatta salva la disponibilità di attrezzature destinate alla ricarica dei proiettili. Nel pomeriggio di quello stesso giorno veniva eseguita una perquisizione a carico di CANNIZZO. In questa occasione venivano rinvenuti, e posti sotto sequestro, proiettili calibro 9x21 eccedenti la detenzione denunciata (complessivamente 84 come indicato nel verbale di perquisizione e sequestro) e cinque cartucce calibro 7,65, non compatibili con la tipologia di arma legalmente detenuta dal CANNIZZO (una Tanfoglio 9x21). In via preventiva veniva quindi sequestrata anche l'arma da fuoco, in quanto era stato trovato munizionamento non compatibile con quello che era il calibro dell'arma.

All'udienza del 19.1.2017 sono state prodotte dalla Pubblica Accusa le denunce querele presentate dal CANNIZZO per le presunte minacce subite ed in cui sottolineava la precarietà della sua condizione di persona priva di porto d'armi e destinataria di minacce, evidenziando che il mancato rinnovo del porto d'armi era notizia che si era diffusa nell'ambiente criminale dal quale provenivano le minacce stesse, così rendendo assai concreta la possibilità che le stesse fossero portate a compimento.

23.2. La testimonianza dell'Appuntato Caruso

All'udienza del 16.9.16 l'Appuntato Caruso Enzo ha riferito in merito al servizio di O.C. P svolto in data 17.10.12 nel corso del quale era stato riconosciuto dal CANNIZZO Mario, dichiarando che: "*Il 17 ottobre 2012, a seguito di attività di intercettazione, si veniva a conoscenza di un incontro tra tale COSTI Omar e altri soggetti provenienti da Roma, un incontro presso uno studio di un commercialista, credo studio Grotti, via San Martino di Reggio Emilia. Veniva predisposto un servizio al fine di identificare i soggetti che facevano parte dell'incontro, tra cui persone inviate anche da SILIPO Antonio, soggetti tutti da generalizzare. Nella mattinata, nei pressi dell'obiettivo che era stato attenzionato, notavo una persona che dalle sembianze sembrava assomigliare al signor CANNIZZO Mario. Di questo, informavo il coordinatore del servizio, che allora era il Maresciallo Gandolfi, di quanto avevo notato, al fine comunque di non pregiudicare il servizio, dal momento che era persona che mi conosceva, quindi ci conoscevamo. Detto questo, riferivo quanto avevo notato e, d'accordo, abbiamo deciso di interrompere il dispositivo per quanto riguarda noi, perché il servizio era stato disposto unitamente a militari della Guardia di Finanza*" (cfr. pag. 107-108).

Il testimone ha spiegato che il militare operante che si trovava in servizio con lui in quel momento, Di Riso Giulio, aveva notato un soggetto accanto al CANNIZZO Mario, poi identificato in SILIPO Luigi. Ha inoltre riferito che CANNIZZO – da lui conosciuto in quanto era un ex militare dell'Arma – lo aveva poi contattato presso la centrale operativa dei Carabinieri (non essendo in possesso del suo numero personale) per accertarsi se effettivamente fosse la persona che aveva notato nelle vicinanze dello studio del commercialista il 17.10.12 e quale fosse il motivo della sua presenza in quel luogo. L'Appuntato ha precisato, inoltre, che era stato ricontattato anche nei giorni successivi dal CANNIZZO, il quale gli aveva chiesto di prendere un caffè insieme e "*anche in questa circostanza ha chiesto se ero lì per caso o ero per servizio, che comunque potevo dirlo tranquillamente, che lui non aveva alcun problema. Io ho ribadito quanto detto anche il giorno prima. Sempre lo stesso giorno c'è stata anche un'altra telefonata ancora, dopo l'incontro, dicendo che comunque, anche se fossi stato lì per servizio, potevo parlare con lui tranquillamente che non ci sarebbe stato alcun problema. Io ho sempre ribadito quanto detto la prima volta. Poi basta.*" (cfr. pag. 111).

Tutta la documentazione posta a corredo delle testimonianze indicate è stata prodotta, ove non diversamente indicato, alle udienze del 16.9.2016 e del 19.1.2017.

23.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Cesarini Andrea

All'udienza del 16.9.12 è stata escussa la persona offesa, originariamente costituitasi parte civile, Cesarini Andrea.

In merito al rapporto con il COSTI Omar, egli ha dichiarato di conoscerlo dal 2010, avendo avuto rapporti commerciali di compravendita di materiale elettronico. Nell'ambito di questo rapporto commerciale aveva rivestito il ruolo di fornitore di materiale elettronico (televisori, telefoni, tablet...) e, almeno inizialmente, la compravendita dei beni era reale. Tuttavia, qualche anno dopo l'avvio di tale collaborazione commerciale il loro rapporto aveva subito una modificazione *"in un periodo in cui lui mi ha detto che aveva un po' abbassato il fatturato, quindi gli interessava il discorso di avere alcune fatture per poter alzare un po' il fatturato ed effettuare dei pagamenti a delle aziende che poi avrebbero ripagato lui esclusivamente per un discorso di banca. Non so se aveva affidamenti, e quindi non voleva la chiusura degli affidamenti, o quant'altro"* (cfr. pag. 48). Il Cesarini ha quindi confermato di aver effettivamente emesso le fatture false richiestegli dal COSTI, ragione per la quale è attualmente imputato nel procedimento *Octupus*.

Sul presunto credito che il COSTI avrebbe maturato nei suoi confronti, la persona offesa ha dichiarato che secondo il COSTI era stato generato proprio da queste operazioni per fatturazioni inesistenti, sebbene lui si sia detto certo di non dovergli nulla se non l'importo di alcune provvigioni mai pagate.

Nell' estate del 2012, ha proseguito il teste, il COSTI si era recato persino sotto casa sua: *"Me lo trovai sotto casa, dove lui mi disse che aveva difficoltà e doveva chiudere delle fatture, quindi probabilmente non aveva della liquidità, e mi chiese la cortesia... Sapeva che mi doveva pagare delle provvigioni. Sul lavoro c'era una percentuale che poteva essere maturata. Alle volte non mi prendevo provvigioni, pagavo per intero quello che dovevo pagare per far chiudere la fattura a lui. Mi chiese, se avesse fatto i pagamenti, di non bloccargli i soldi"*(cfr. pag. 54).

Ha quindi confermato quanto dichiarato in sede di interrogatorio alla Procura di Reggio Emilia nel luglio del 2014:

P. M. – Quindi lei dice: All'esito di queste operazioni – e a noi, come ha detto il Presidente, interessano principalmente quelle non reali – il conto doveva essere a suo favore.

DICH. CESARINI A. – Sì. Io normalmente incassavo soldi per diecimila e pagavo per i novemila, di conseguenza lui riceveva il pagamento per ottomila e cinquecento, levate tutte le percentuali delle aziende che erano all'interno del giro.

P. M. – Al Pubblico Ministero di Reggio Emilia, verbale del 15 luglio 2014, lei disse una cosa su cui le chiedo di darci un chiarimento. Nel confermare la circostanza dell'estate del 2012 e del fatto che COSTI si presentò sotto casa sua, al Pubblico Ministero disse: "Con una movimentazione finanziaria, COSTI, nell'estate 2012, è riuscito a farmi risultare debitore per un'ingente somma".

DICH. CESARINI A. – Sì.

P. M. – E poi disse (come oggi). "Decisi di dargli una mano perché mi aveva detto di essere in difficoltà". Io comprendo, da questo verbale, che COSTI riuscì a farla risultare... Nel senso: ci furono documenti ulteriori che le furono fatti vedere per fondare una richiesta?

DICH. CESARINI A. – No, non è che c'erano documenti e mi disse: Mi devi dare soldi – quando è venuto sotto casa.

P. M. – "E' riuscito a farmi risultare debitore".
DICH. CESARINI A. – Sì.

Il Cesarini ha quindi spiegato che dalla posizione di creditore si era così ritrovato ad essere debitore del COSTI, confermando che costui gli chiese di raggiungerlo ad ottobre del 2012 a Reggio Emilia presso lo studio di un commercialista per mettere in regola la documentazione, visto che non riusciva a "fare quadrare" le varie fatture. L' appuntamento del 17.10.12 si era effettivamente svolto anche se non si presentò alcun commercialista, ma solo COSTI accompagnato da altri due soggetti assolutamente non competenti in materia di contabilità, che gli dissero che vi erano degli ammanchi di denaro alla Minimum s.r.l. e che volevano capire dove fossero andati a finire i soldi: " *DICH. CESARINI A. – Cosa successe? Le spiego del fatto di ottobre, quando mi trovai davanti a delle persone che mi dissero che mancavano dei soldi. P. – Mancavano dei soldi a chi? DICH. CESARINI A. – Alla MINIMUM. Alla MINIMUM. P – Chi erano queste persone? DICH. CESARINI A. – Due persone che, di contabilità, non è che ne capivano.* "

Quel giorno, ha detto il Cesarini, non venne avanzata alcuna richiesta, si dovevano esclusivamente sistemare i conti, tuttavia, dalla presenza di quelle due persone egli comprese che non si trattava di una "*cosa leggera leggera*": *DICH. CESARINI A. – Mi trovo davanti due persone, che lui mi presenta come dei collaboratori dell'azienda, che erano dei finanziatori all'interno dell'azienda, e, siccome c'erano delle operazioni che non gli erano chiare di dov'erano andati a finire dei soldi, mi chiese di delucidare i pagamenti delle cose che lui mi aveva pagato, non risultava che poi a lui erano stati pagati. Questo è quello che mi aveva chiesto Omar. In quell'occasione, per la documentazione che avevo appresso, abbiamo esaminato le varie operazioni che io potevo dimostrare in quel momento, perché non è che potevo portarmi appresso tutti i faldoni o tutte le chiavette che potevo avere. Quindi mi chiese di giustificare davanti a queste due persone se c'era del debito o credito da avere. Fondamentalmente, in quella discussione che abbiamo avuto all'interno dello studio... "discussione"... dialogo che c'è stato all'interno dello studio, capii che non era una cosa leggera leggera. Dalle persone che c'avevo davanti, avevo capito che era un qualcosa di pesante, quello che poteva mancare, di cifra. Però io non la dovevo, quindi stavo tranquillo.*

La persona offesa ha poi confermato di aver subito la sottrazione della propria auto, una Lamborghini, inizialmente giustificata dietro l'apparenza di un prestito avanzatagli dal COSTI: "*P.M. – Nell'estate... Lei era possessore o proprietario in quel periodo di una Lamborghini? DICH. CESARINI A. – Sì, avevo una macchina, una Lamborghini che avevo messo in vendita nel periodo estivo. L'avevo messa in vendita già da prima. Il fatto della Lamborghini fu nel periodo di agosto, agosto/settembre. Omar mi disse che Debbi Giuliano, che era il socio che lui mi aveva presentato, che aveva uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, facevano matrimoni e cose varie, quindi mi disse che, siccome aveva un matrimonio e aveva promesso a una sposa di accompagnarla, se glielo potevo prestare. Parliamo di agosto/settembre. Io ce l'avevo in un salone in vendita e ho detto. Guarda, gli rifaccio l'assicurazione e ti do la macchina – anche perché lungi da me l'idea di quello che poi mi ha chiesto in seguito. P. M. – Quindi come prestito di cortesia. DICH. CESARINI A. –*

Assolutamente. Io sono andato al salone Aurelia, ho ripreso la macchina, ho rifatto l'assicurazione. Lui venne a ritirare la macchina a Montalto di Castro, al parcheggio, portò la macchina per fare questo matrimonio. Quando a ottobre/novembre gli dissi: Sì, ma quando mi ritorna la macchina? Anche perché la rimetto in vendita, era un mezzo che non uso, quindi lo vendo. E lì... P. M. – E lì? DICH. CESARINI A. – Poi a dicembre, quando sono stato all'ulteriore appuntamento presso una logistica a Roma.. Non so se... P. M. – Prego, prego. DICH. CESARINI A. – A dicembre mi chiamò per... Perché io, la macchina, l'avevo vista a Roma parcheggiata all'interno della logistica, e quindi la vedevo, ho visto che stava a Roma. Mi disse: Guarda, sì, se vieni giù in logistica, parliamo del discorso della macchina e sistemiamo. P. M. – Quindi COSTI non restituì a lei la Lamborghini. DICH. CESARINI A. – No. P. M. – Lei venne a sapere che la macchina era. DICH. CESARINI A. – L'avevo vista, sì, a Roma. Anche perché nel magazzino dove stava la macchina io qualche volta andavo a ritirare il materiale, quindi non era un magazzino che non conoscevo. P. M. – E di chi era questo magazzino? DICH. CESARINI A. – Lì c'era una logistica che si chiamava ACT, che è la logistica. P. M. – Va bene. DICH. CESARINI A. – Quindi a dicembre andai all'interno di questa logistica e lì vennero fuori le cifre che mancavano o che io dovevo dare."

Una volta recatosi all'appuntamento presso la logistica, aveva trovato ad attenderlo oltre al COSTI, che aveva portato con sé vari faldoni contenenti delle fatture, e al proprietario della logistica, Catannelli Tiziano, tre soggetti napoletani, di cui ha ricordato con chiarezza il nome di uno solo: "Vittorio". In quell' occasione, insieme a COSTI Omar avevano impiegato diverse ore a fare i conti e, mentre all'inizio dell'incontro lui risultava titolare di un debito che sembrava aggirarsi attorno al milione di euro, alla fine della giornata l'ammontare era sceso alla soglia dei cento mila euro. Il teste ha affermato che al termine di quella giornata aveva chiesto tempo per poter esaminare anche una serie di propri dati e documenti che non aveva nella propria disponibilità in quel frangente, in ragione del fatto che non gli risultavano chiari alcuni passaggi contabili. A seguito di quella richiesta, gli venne chiesto di andare a prendere un caffè e, lungo il tragitto in macchina, Vittorio si rivolse a lui in modo criptico e velatamente allusivo: "*mi disse: la macchina deve prendere direzione Napoli, però, siccome non te li sei presi tu, i soldi, sei un bravo ragazzo, si vede che... – va beh, disse delle cose, e poi mi dice: Mi devi venire a spiegare tutto quanto. Prenditi i tuoi tempi per risalire a quest'ammanco di centomila euro, prenditi il tuo tempo, ci vediamo prima del compleanno di tuo figlio – perché mio figlio il 20 gennaio faceva un anno*" (cfr. pag. 65-66)

Appena rientrati presso la sede della logistica gli venne concesso di prendersi del tempo per verificare i propri conti, ma gli venne, altresì, richiesto di lasciare in garanzia del proprio presunto debito la Lamborghini, il cui valore si aggirava attorno ai 90.000 euro, oltre ad un assegno dell'importo di 50.000 euro, in modo tale che, nel caso in cui fosse riuscito a dimostrare di non essere debitore, l'auto gli sarebbe stata restituita e l' assegno non incassato; in caso contrario, l'auto sarebbe stata venduta e l'assegno sarebbe stato percepito, trattenendo la cifra pari al valore del debito rivendicato. Cesarini, ha affermato di avere lasciato, quindi, l' assegno a COSTI tramite il MORMILE, senza intestarlo formalmente a nessuno. Nonostante ciò, l' assegno veniva incassato a distanza di pochi giorni.

In merito a questo specifico aspetto, il teste ha riferito che: *Fu pagato, facendomi prestare dei soldi da mio padre. Non avevo tutti i soldi e a mio padre ho chiesto una cortesia: di prestarmi*

tutti i soldi per coprirlo. Per non... Perché l'assegno era della società; per non mandare protestata l'azienda. Per non mandare protestata l'azienda, perché, se non pago l'assegno.. P. M. – Fu incassato da chi? DICH. CESARINI A. – SILIPO S.r.l., l'intestazione dell'assegno. P. M. – Lei sapeva dell'esistenza della SILIPO S.r.l.? DICH. CESARINI A. – No. L'ho saputo quando ho visto l'assegno. P. M. – Ci fu una giustificazione formale, anche postuma, di quell'assegno oppure l'assegno, proprio perché...? DICH. CESARINI A. – Gli dissi. Scusate, non doveva essere incassato. – No, la macchina... Mi mandarono anche due copie di un bonifico falso fatto per la vendita della macchina, ma io, l'unica cosa che dissi a Vittorio: Ma l'assegno non doveva essere incassato. – Va beh, poi dopo ci sistemiamo, non ti stare a preoccupare. Solo quello."

Cesarini ha puntualizzato che dopo aver riscontrato in banca che l'assegno era stato incassato, aveva telefonato a MORMILE Vittorio per chiedere spiegazioni e questi: *"diceva che era un credito loro, nel senso: erano soldi che loro avevano dato a COSTI per poter lavorare e gestire, non so. Mi disse solo: I soldi che sono spariti sono i nostri. Non è tanto il discorso dei soldi, perché ha detto: Noi con poco li rifacciamo. E' un discorso solo ed esclusivamente – come si dice? – d'onore, nel senso di presa in giro: Non è che possiamo permetterci che uno si ruba i soldi e non succede niente"* (cfr. Pag. 69-70). Questa affermazione, ha ricordato il teste, venne formulata dal MORMILE anche a dicembre del 2012, quando si tenne l'incontro presso la logistica AIC alla presenza del COSTI, il quale si limitò a restare zitto, senza negarla.

Nel gennaio del 2013 era stato successivamente invitato a Napoli dal MORMILE e, lì giunto, ebbe modo di spiegargli che aveva fatto tutti i conteggi ed esaminato tutti i documenti a sua disposizione, concludendo che era lui ad essere creditore del COSTI, dovendo incassare ancora alcune provvigioni rimaste senza copertura alcuna. A quel punto il MORMILE: *"Mi disse: Siccome, però, non è che ci siamo solo noi, devi venire a spiegare questa cosa a Reggio Emilia. Perché mi disse che c'erano loro, i napoletani, e i calabresi. Questa è la cosa che mi disse. E venni a Reggio Emilia"*.

La persona offesa ha quindi confermato che l'11.1.2013 si era recato in auto a Reggio Emilia in compagnia di un amico, aveva prelevato alla stazione il MORMILE e, insieme, seguendo le indicazioni di costui, si erano recati presso l'abitazione di SILIPO Antonio sita in Cadelbosco Sotto, dove aveano conosciuto per la prima volta lo stesso SILIPO. Cesarini ha aggiunto che a questa riunione non aveva presenziato inizialmente COSTI Omar e che era stato destinatario di parole allusive da parte SILIPO: *"Quando si arriva qui, qui è il capolinea, qui si decide tutto. Questo sono le definizioni che mi diede"*. In quel momento cercò di dimostrare anche a SILIPO Antonio, carte alla mano, che lui non era debitore di COSTI Omar; successivamente erano stati contattati telefonicamente dal SILIPO, affinchè giungessero all'incontro, sia GIBERTINI Marco sia lo stesso COSTI Omar.

Dopo l' arrivo di costui, nacque con lui una discussione abbastanza accesa; SILIPO Antonio invitò COSTI ad andare via dicendo di avere compreso come stessero le cose; quindi, considerato il fatto che "loro", i calabresi e i napoletani, erano intervenuti nella vicenda, disse che era necessario che lui firmasse degli assegni a tutela e per la tranquillità della vita della sua famiglia. *"Abbiamo avuto una discussione neanche tanto sulla cifra che doveva essere data, non si parlò proprio della cifra. Arrivò e gli dissi solo: Guarda, guarda in che casino mi hai messo, io non c'entro niente, non ti ho preso niente – e cose varie. Ci fu un attimo di*

discussione, dove SILIPO disse: Basta, tanto io ho capito tutto. Disse a Omar: Tu te ne puoi pure andare. E Omar se ne andò. C'era sempre anche Vittorio dentro la stanza, quando c'è stata la discussione. Dopo un attimo è stato detto: Guarda, per quello che riguarda il debito, abbiamo capito, però noi ci siamo mossi; quando ci muoviamo, alla fine è pure una sicurezza tua, della tua famiglia, così stai tranquillo, non ci sono problemi. Feci tre assegni per tranquillità e lasciai i tre assegni, che poi non vennero incassati, ma vennero dati mano mano, non totali". (cfr. p. 77)

L'importo complessivo degli assegni, ha puntualizzato il teste, ammontava ad oltre 300.000 euro, importo tuttavia privo di qualsiasi garanzia: "*Ho fatto gli assegni. Però gli ho detto. Li questi soldi non ci sono. Se li incassate, non li trovate. – No, ma con calma, tanto tu lavori, piano piano, non ti preoccupare. Gli assegni, non li incassarono. Li pagai nell'arco del tempo, quando un assegno, circa sessanta/settantamila euro poi mi fu restituito. Un altro assegno diedi, se non sbaglio, cinquantamila euro in totale nell'arco del tempo: quando cinquemila, quando diecimila, quando quindicimila, in contanti. Nell'arco di un anno, da Vittorio in poi, si sono cominciati a presentare una volta uno: no, ma questo qui è l'assegno, lo devi pagare a noi, a me non mi interessa come ti sei accordato con gli altri, questi sono i soldi nostri. Come se avessero spartito i miei assegni. E mi trovai a che fare sempre con tre, quattro persone diverse*". All'esito della vicenda, il Cesarini non riuscì a pagare interamente la cifra. Andò a denunciare lo smarrimento dell'ultimo assegno perché se fosse stato incassato sarebbe fallito.

23.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

Alle prove d'accusa sin qui enucleate, si aggiungono le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.

Il primo, all' udienza dell'11.11.2016, nel riferire dei rapporti tra SILIPO Antonio e COSTI Omar, ha riferito che quest'ultimo doveva recuperare un credito derivante da operazioni per fatturazioni inesistenti con un soggetto di Roma. COSTI si rivolse così a SILIPO Antonio per ottenere il recupero del credito. SILIPO recuperò la somma di 250.000 euro in contanti, una Lamborghini e circa 700-800.000 euro in assegni postdatati. Secondo gli accordi iniziali, il profitto del recupero doveva essere diviso tra COSTI, SILIPO e SARCONE, tuttavia, alla fine, SARCONE e SILIPO trattennero tutto per loro, mentre COSTI Omar non ne vide nemmeno un centesimo.

GIGLIO ha riferito di avere appreso queste vicende sia da SARCONE che da COSTI Omar, il quale si lamentò con lui dell'episodio:

P. M. – I rapporti tra COSTI Omar e SILIPO Antonio. DICH. GIGLIO G. – COSTI Omar e SILIPO Antonio? COSTI Omar COSTI si è rivolto a SILIPO Antonio per fargli un recupero giù a Roma, nella zona di Roma, e il SILIPO ha recuperato la cifra, ha recuperato duecentocinquantamila euro per contanti, poi aveva recuperato una macchina, se non sbaglio era un Lamborghini, più assegni postdatati, non mi ricordo se erano ottocentomila euro, settecento, una cosa del genere. DICH. GIGLIO G. – Sì, dovevano recuperarli e dividerseli con Omar, perché Omar stava facendo alcune operazioni di triangolazione per operazioni inesistenti e gli hanno bloccato giù a Roma questa cifra... P. M. – In questo caso specifico di COSTI Omar, lei ha menzionato SILIPO Antonio e SARCONE, che si sono attivati? DICH. GIGLIO G. – .. SARCONE Nicolino, sì, hanno portato a casa i soldi. P. M. -

E quello che hanno portato a casa, cosa ne hanno fatto? DICH. GIGLIO G. – Li hanno divisi tra loro e a COSTI Omar non hanno dato neanche un centesimo. P. M. – Se li sono tenuti. Lei, questo, da chi l'ha saputo? DICH. GIGLIO G. – L'ho saputo sia dal Nicolino SARCONE e sia dal COSTI Omar, perché mi ha detto il problema che aveva, che aveva avuto.

Inoltre, all'udienza del 22.11.2016, nell'affermare che l'attività estorsiva di recupero credito rappresentava una delle attività più redditizie per il sodalizio, GIGLIO ha portato come esempio proprio quella effettuata per il recupero del credito di COSTI Omar - messo in contatto con SILIPO e SARCONE da GIBERTINI che ben conosceva la caratura criminale di costoro e la loro metodologia d'azione - sebbene poi egli non vide nemmeno un centesimo.

DICH. GIGLIO G. – Moltissimo nell'usura e nei recuperi. Sembra poco, ma nei recuperi giravano delle grosse cifre. Per dirne una, anche solo il recupero che hanno fatto di Omar COSTI, hanno portato a casa intorno agli ottocentomila euro, qualcosa del genere, tutti in un colpo.

...

DICH. GIGLIO G. – Le faccio un'ipotesi. Quando Omar COSTI ha avuto il problema che doveva prendere dei soldi a Roma e non riusciva a recuperarli. GIBERTINI, che conosceva benissimo sia SILIPO sia SARCONE, sapeva come si muovevano, sapeva... ha fatto la presentazione di Omar COSTI a SILIPO Antonio, dove poi hanno fatto il recupero, ma Omar COSTI non ha preso un centesimo lo stesso, perché poi dovevano dargli il 50% e non gliel'hanno neanche dato.

VALERIO Antonio, per parte sua, all'udienza del 12.10.2017 ha parlato del capo di imputazione in esame per esserne venuto a conoscenza grazie a SILIPO Luigi, che in cella lo aveva "stalkerizzato" parlandogliene ripetutamente. SILIPO gli aveva riferito che, in effetti, avevano perpetrato un'estorsione in danno di Cesarini Andrea e che era andato all'incontro in rappresentanza del fratello Antonio, quale "garante" della certificazione del credito di COSTI. SILIPO Luigi gli aveva parlato di centinaia di migliaia di euro e di una Lamborghini. Nell'occasione VALERIO ha parlato anche approfonditamente di CANNIZZO Mario, che ha detto di conoscere da anni perché vivevano nella stessa (via Samoggia) e perché era solito vederlo presso l'ufficio di SILIPO Antonio, per il quale gestiva il flusso delle persone che si recavano in quel luogo in modo da fare sentire più tranquillo SILIPO, sapendo che aveva una persona di fiducia che controllava, fuori. Era un uomo di fiducia di SILIPO. Sin dal 2008 aveva notato una solida frequentazione tra i due, perché in quell'anno sosteneva insieme a SILIPO Antonio la candidatura a Sindaco dell'ispettore della Polizia Piscopo Luigi. Ciò gli venne riferito proprio da Piscopo e dal CANNIZZO in un'occasione in cui VALERIO si recò presso l'ufficio passaporti della Questura. Il collaboratore ha definito CANNIZZO un uomo a disposizione del SILIPO Antonio. Grazie a lui SILIPO si avvantaggiava di una figura in grado di vestire un duplice ruolo: *perché lui si presentava alle persone, come per dire come risoluto, in modo che poteva giocare due ruoli, sta quello... perché lui ha una figura che incute timore, quindi quando si presentava si presentava in un modo, se capiva che c'era qualche cosa: sono delle forze dell'ordine, allora già la persona si metteva sul chi va là. Se non era così, faceva la parte di quello che stava zitto, di quello che faceva presenza ed incuteva timore":*

PRESIDENTE – Per esempio una domanda sul capo 70. Della vicenda Cesarini. COSTI, SILIPO, mi pare che lei ha fatto degli accenni.
IMPUTATO VALERIO – Ho fatto degli accenni in merito a SILIPO Luigi, sul capo 1, perché mi avete chiesto sul capo 1 ed io dissi che in effetti Luigi si trova dappertutto. Tant'è che poi feci anche quella introduzione su...
PRESIDENTE – In questo processo si è affrontata anche un'estorsione in danno del Cesarini, che risulta contestata a vari soggetti, tra cui il SILIPO Antonio, il SARCONE Nicolino, che sono stati giudicati separatamente, ma anche SILIPO Luigi, COSTI Omar e CANNIZZO Mario. Di questa vicenda dell'estorsione al Cesarini lei sa qualcosa?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che è Andrea, Presidente.
PRESIDENTE – Cesarini Andrea.
IMPUTATO VALERIO – Ne so qualcosa, in quanto mi ha stalkerizzato, se si può usare questo termine, Luigi SILIPO in cella, quindi la conosco da questa prospettiva.
PRESIDENTE – Ci dica quello che sa?
IMPUTATO VALERIO – Che praticamente SILIPO raccontava che in effetti l'estorsione c'era. Lui andò lì come garante della questione, come presenza tramite il fratello, se posso usare questo termine. So, tant'è che me ne parlava lui, dei capi di imputazione che aveva me ne parlava in continuazione...
PRESIDENTE – Le parlava in continuazione di cosa?
IMPUTATO VALERIO – Che era andato lì a fare questa presenza in merito al debito/credito che c'era di COSTI Omar, su questo Cesarini. E parlavano, da quanto sappia io, che c'era una Lamborghini da dare, 300 mila euro si parlava, ma io... Questo è quanto mi raccontava Luigi.
PRESIDENTE – Lei CANNIZZO Mario lo conosce?
IMPUTATO VALERIO – Certo che lo conosco, abita nella mia stessa via.
PRESIDENTE – Chi è CANNIZZO Mario e che rapporti ha con l'associazione di cui lei ha parlato?
IMPUTATO VALERIO – Faceva il portinaio lì all'ufficio di SILIPO, era lo persona che stava lì davanti alla porta a gestire il traffico delle persone che entravano e uscivano.
PRESIDENTE – Di SILIPO Antonio?
IMPUTATO VALERIO – Di SILIPO Antonio, sì.
PRESIDENTE – E a che titolo faceva questo lavoro?
IMPUTATO VALERIO – Beh, signor Presidente, a titolo di... in modo che Tonino si sentisse tranquillo quando c'erano persone dentro il suo ufficio, tipo persone di fiducia fuori.
PRESIDENTE – Ma lei sa che lavoro aveva fatto CANNIZZO?
IMPUTATO VALERIO – Se le dico che abita vicino a casa mia, non è che lo conosco perché l'ho visto lì da Tonino. Lui abita in via Samoggia, signor Presidente, io ho abitato... sono ventidue anni...
PRESIDENTE – Dobbiamo essere espliciti, Valerio.
IMPUTATO VALERIO – Più esplicito di questo, io lo conosco bene CANNIZZO
PRESIDENTE – Ma lo conosce per quale motivo? Ci dica tutto, non possiamo dare per implicite o per scontate cose...
IMPUTATO VALERIO – Certo CANNIZZO Mario abita in via Samoggia, dove abito io.
PRESIDENTE – Che lavoro ha fatto CANNIZZO Mario, se lei lo sa?

IMPUTATO VALERIO – Il carabiniere ha fatto.
PRESIDENTE – Era un carabiniere.
IMPUTATO VALERIO – Nelle forze dell'ordine, signor Presidente. Era un carabiniere. Questo servizio che faceva per SILIPO...
IMPUTATO VALERIO – Ma lui faceva il carabiniere, lo chiamavano in questo posto ma lui era nei Carabinieri.
PRESIDENTE – Ma lo faceva prima, anche quando era carabiniere, quel lavoro con SILIPO, o l'ha fatto dopo che è andato in pensione?
IMPUTATO VALERIO – Io con SILIPO lui lo vidi nel 2008 credo. Adesso non mi ricordo se era 2008 o che cosa, signor Presidente, perché si parlava pure di elezioni, che pubblicizzava le elezioni di sindaco Piscopo, l'Ispettore Piscopo della Polizia, che era candidato da qualche parte. Infatti mi dissero, quando li vidi in Questura, che io andai per una questione di passaporto, proprio all'ufficio passaporti passarono loro, sia l'ispettore Piscopo che CANNIZZO, e mi dissero che stavano pubblicizzando. E c'era pure Tonino SILIPO, che dava una mano a raccogliere i voti.
PRESIDENTE – Questo signor CANNIZZO Mario come lo possiamo definire rispetto a SILIPO?
IMPUTATO VALERIO – Uomo di fiducia.
PRESIDENTE – Anche quando era carabiniere o dopo?
IMPUTATO VALERIO – Io non lo so quando ha smesso lui, perché so che ha smesso ma quando ha smesso non lo so.
PRESIDENTE – Però il suo ricordo iniziale quand'è, ha detto 2008?
IMPUTATO VALERIO – Quando ci furono le elezioni, adesso non mi ricordo. Loro erano già in forte amicizia, gli raccoglieva i voti. SILIPO era molto conosciuto a Reggio Emilia e quindi aveva la possibilità di raccogliere i voti
PRESIDENTE – SILIPO raccoglieva voti per questo Piscopo, per questo ispettore?
IMPUTATO VALERIO – Per Piscopo, sì. Ma non solo, ma anche con CANNIZZO, perché c'era CANNIZZO quel giorno che li vidi io all'ufficio stranieri, perché c'ero andato per il passaporto, mi chiesero: che stai facendo qua? Gli ho detto: sto ritirando il passaporto. Perché l'avevo smarrito, non lo trovavo e stavo facendo... di nuovo stavo ripresentando i documenti. Ma poi non ce ne fu più bisogno, perché ritrovai il passaporto e ritirai tutto. In quell'occasione io vidi loro.
PRESIDENTE – Sa il CANNIZZO per quali motivi era a disposizione, o uomo di fiducia, come l'ha definito lei, di SILIPO, se ne ricavava vantaggi, se aveva un interesse?
IMPUTATO VALERIO – Certo.
PRESIDENTE – Mi dica.
IMPUTATO VALERIO – Ricavava vantaggi perché lui si presentava alle persone, come per dire come risoluto, in modo che poteva giocare due ruoli, sia quello... perché lui ha una figura che incute timore, quindi quando si presentava si presentava in un modo; se capiva che c'era qualche cosa: sono delle forze dell'ordine, allora già la persona si metteva sul chi va là. Se non era così, faceva la parte di quello che stava zitto, di quello che faceva presenza ed incuteva timore.
PRESIDENTE – Le risulta che siano state date informazioni, approfittando della condizione di ufficiale di Polizia giudiziaria?

IMPUTATO VALERIO – Di questo no. Più volte l'ho incontrato lì, più volte abbiamo parlato di tanto, ma di informazioni così non abbiamo mai avuto occasione, perché a me personalmente non me servivano. Quando portammo il camioncino di D'Urzo, nel deposito di Tonino SILIPO, siccome lì c'era anche un'altra attività da fare, ci andai e trovai lui, che mi disse: sì, sì, vai tranquillo. Io potevo andare tranquillo, perché lui mi conosceva, sapeva chi era, perché abitavamo nella stessa via.
PRESIDENTE – Dei trascorsi giudiziari...
IMPUTATO VALERIO – I miei li conosce tutti. Io abito in via Samoggia, nel '99 mi è successo l'incidente, l'agguato, vuole che non sa chi sono!
PRESIDENTE – Oltre a SILIPO, chi frequentava dell'associazione?
IMPUTATO VALERIO – Eugenio Sergio, era sempre lì. Chi c'era più... Turrà. Tutti quelli che passavano di là, li vedeva tutti. I SARCONE li vedeva tutti.

23.5. Esame degli imputati.

All' udienza del 7.9.17 COSTI Omar si è sottoposto ad esame.

L' imputato ha confermato di conoscere la persona offesa, Andrea Cesarini, con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali. Ha affermato inoltre di essersi rivolto a SILIPO Antonio, che conosceva da tempo perché amico del suo socio in affari Campani Cristian, tramite l'intermediazione di GIBERTINI Marco, che glielo aveva presentato ufficialmente. La sua consapevole decisione di rivolgersi al SILIPO Antonio per recuperare il suo credito era sorta dal fatto che questi era conosciuto come soggetto che si occupava di quella attività, come aveva già fatto per conto di altri imprenditori, quali GIBERTINI Gino, SALSI Mirco e DEBBI Giuliano, di cui lo stesso SILIPO gli aveva mostrato, a dimostrazione dello svolgimento della sua attività, la documentazione inerente le loro "cessioni di credito".

Riguardo all'incontro del 17.10.12, COSTI ha affermato che la ragione dello stesso era consistita semplicemente nella necessità di confrontare con il Cesarini i conteggi e i documenti di cui rispettivamente disponevano relativamente alle operazioni commerciali effettuate insieme e, quindi, di stabilire l'entità del credito che, anche in udienza, il COSTI ha sostenuto di aver maturato nei confronti del Cesarini. L'imputato ha confermato la presenza a tale incontro dei coimputati CANNIZZO Mario, presentatosi come ex appartenente all'Arma dei carabinieri, e SILIPO Luigi, presenza giustificata dal fatto che, costoro dovevano certificare - in vece del SILIPO Antonio incaricato del recupero credito - quale fosse la somma oggetto del credito che, eventualmente, in un secondo momento, il COSTI avrebbe dato mandato di recuperare tramite un formale contratto di cessione del credito. Di tale presenza l'imputato ha detto di aver informato il Cesarini, giustificando così la presenza degli altri due soggetti all' appuntamento. COSTI Omar ha spiegato, però, che a quell' incontro non si era pervenuti ad alcuna cifra esatta, in quanto il Cesarini aveva portato con sé solo la metà della documentazione necessaria ad effettuare tutti i controlli contabili. L'imputato ha dichiarato che la cessione del credito era stata effettivamente sottoscritta da lui a favore del SILIPO Antonio soltanto nel dicembre del 2012 e ha più volte asserito che nel fare ciò era pienamente convinto di agire legalmente, ritenendo di attribuire il mandato di questa operazione ad un soggetto che era solito recuperare crediti altrui facendo di questa attività il proprio mestiere.

All' udienza del 6.6.7 il coimputato CANNIZZO Mario ha acconsentito di sottoporsi all'esame. L'imputato ha dichiarato di non conoscere SARCONE Nicolino e di aver appreso chi fosse solo dai giornali. Per quanto riguarda, invece, il coimputato SILIPO Antonio ha sostenuto di averlo conosciuto diversi anni prima, mentre si trovava in servizio, nel corso di un sopralluogo effettuato perché era scoppiata una rissa, in cui era rimasto coinvolto appunto il SILIPO Antonio. CANNIZZO ha affermato di aver incontrato quest'ultimo altre volte per ragioni di servizio, in quanto risultava spesso coinvolto in risse o veniva sottoposto a controlli; lo aveva visto saltuariamente anche dopo essere stato congedato dall' Arma. L' imputato ha spiegato che tra il 2010 e il 2011 non gli era stato rinnovato il porto d' armi, di cui era titolare da anni anche a causa delle svariate minacce ricevute, tutte denunciate, che peraltro erano riprese dal momento in cui la Prefettura aveva deciso di revocarglielo, in ragione di una presunta frequentazione con soggetti contigui al clan GRANDE ARACRI. L'imputato ha spiegato che questa frequentazione con SILIPO, a lui noto in qualità di costruttore, era nata in quanto si era rivolto a lui, come ad altri soggetti conosciuti in servizio, per avere informazioni per cercare di capire da chi potessero provenire le minacce di cui era vittima.

In merito allo specifico episodio del 17.10.12 l'imputato ha affermato di aver accompagnato SILIPO Luigi per puro caso (era andato a trovare SILIPO Antonio e questi gli aveva chiesto se fosse libero per accompagnare il fratello dal commercialista il giorno successivo), essendo semplicemente a conoscenza del fatto che egli doveva recarsi, su richiesta del fratello Antonio, presso lo studio di un commercialista di cui non conosceva la via, ritenendo che ciò fosse dovuto ad una sua intenzione di scegliere un nuovo commercialista di fiducia. CANNIZZO ha dichiarato che personalmente si era trattenuto molto poco all'interno dello studio dove, insieme al SILIPO, vi erano altre due persone, di cui uno corpulento, che discutevano di fatture, avendo trascorso il resto del tempo fuori facendo varie telefonate personali. L' imputato ha anche precisato che, sulla via del ritorno, lui e SILIPO Luigi, a bordo dell'autovettura di quest' ultimo, erano stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri ed ha confermato di aver notato, in un bar vicino allo studio, un soggetto che gli era parso essere l'appuntato Caruso Enzo. Ha anche confermato di aver provato a contattare costui telefonicamente presso la Caserma per capire se fosse effettivamente lui, ma senza alcun intento particolare. CANNIZZO ha infine dichiarato di aver visto per la prima volta Cesarini Andrea in udienza, mentre COSTI lo aveva visto, per la prima volta il 17.10.12.

Quanto alle munizioni, l'imputato ha spiegato che sin dal 1999 si rivolgeva a Iacomini Stefano per acquistare le munizioni; ne aveva acquistate a migliaia da lui fino a che aveva comprato la attrezzatura per ricaricare i proiettili ed aveva iniziato a farlo per sé e per altri Carabinieri che sparavano al poligono. Il 31.12.2012 si interessò per sé - visto che comunque poteva sparare al poligono pur non avendo più il porto d'armi - e per SILIPO di ricaricare proiettili. Contattò quindi Iacomini.

Infine, quanto alla specifica contestazione relativa al capo 70 *series*, l'imputato ha respinto ogni accusa, sostenendo non solo di avere subito reali minacce e di avere intestato a tale Giorgio una delle sue sim per isolare il numero dove erano giunte le prime minacce, ma anche l'irragionevolezza dell'ipotesi d'accusa alla luce dei suoi continui tentativi di ottenere il porto d'armi spendendo migliaia di euro. Se avesse voluto agire in modo illecito lo avrebbe fatto prima senza sostenere quegli esborsi : *"Da quando mi è arrivata la prima telefonata, io*

non ho fatto altro che cambiare sim del mio telefono. A me, la prima minaccia mi è arrivata sul "577", che prima era una sim di mia figlia. Mio figlia ha cambiato sim e io mi sono tenuto la sua, per rimanere sempre in famiglia. Quella prima minaccia, che io sono stato zitto, lo ascoltavo e basta, mi è arrivata sulla sim di mio figlia. Ora, io ho avuto sei sim, mi sono state sequestrate e tutte ridate. Tutte, compreso il cellulare. Dopo otto mesi. Penso che l'avranno controllato, non lo so. Praticamente, c'ho due sim intestate ai miei nipoti giù; due sim a una guardia giurata, Giorgio, che fa la guardia giurata all'Ipercoop, che anche a lui ho chiesto: Intestala tu, però la uso io. Perché volevo isolare quel numero "577" e usare la sim nuova, perché, se loro hanno intercettato questa sim che è intestata a me, prima di mia figlia, non me ne posso intestare un'altra a nome mio. E allora ho cercato di farla intestare a qualcuno. ...Io dovevo andare... Essendo che abito dietro l'Ipercoop, proprio in via Samoggia, vado all'Ipercoop e lascio il telefono a casa, perché era scarico. .. Accendo, metto in funzione, nella segreteria un messaggio. Lo ascolto e sento quello che sento. Subito ho chiamato il Maresciallo Bove, ho detto: Maresciallo, così, così. Vengo – gli ho detto io – con il telefono? La volete ascoltare, la minaccia in segreteria? – No, no, no – dice –, se per caso la capisci, trascrivila, se no parla con il Maresciallo Serraiolo. Ho cercato di telefonare, non lo trovo. Ha detto: Va beh, niente, se non lo trovi, trascrivila. E l'ho trascritta. Ho fatto regolare denuncia. ..Intanto, quando mi è stato . Il primo diniego che mi è arrivato, a me, mi è arrivato che negli ultimi dieci anni non ho avuto, come ho detto prima, più minacce. Io ho fatto regolarmente ricorso al TAR. Il TAR me l'ha respinto. Ho fatto ricorso.. Al ricorso al TAR ho messo l'Avvocato di Bologna, perché il Colonnello Malato dice: No, c'è uno qua, il figlio di un Colonnello che purtroppo è deceduto, ma suo figlio fa l'Avvocato – e c'ho messo quell'Avvocato là. Rigettato. Poi dopo con l'Avvocato Giancarlo Tarquini ho fatto ricorso al Consiglio di Stato. Anche là non è andato a buon fine. E poi dopo, alla fine, vengo accusato che io mi sono messo d'accordo. Ma, signor Presidente, io ho speso quasi 5.000 euro. Si vede che non ero furbo, perché, se ero furbo, mi mettevo d'accordo prima e non spendevo quei 5.000 euro e io allegavo le denunce false. AVV DIF. TARQUINI - Comunque questo è il suo modo colorito per dire che, quell'accusa, la respinge. SIG. CANNIZZO M. – 5.000 euro ho speso. Cosa faccio? Prima
spendo 5.000 euro e poi dopo...?

Nel corso dell'udienza dell'11.5.17 si è proceduto all' esame del coimputato SILIPO Luigi, che si è soffermato su alcuni particolari relativi alla vicenda oggetto del capo di imputazione 70. L' imputato ha dichiarato che una sera, il 16.10.17, presso l'azienda del fratello SILIPO Antonio, dove lui lavorava, questi gli chiese di accompagnare il giorno seguente tale COSTI Omar presso lo studio di un commercialista, perché li avrebbe dovuto incontrarsi con un soggetto proveniente da Roma per parlare di contabilità. SILIPO Luigi ha affermato che il fratello gli chiese questo favore alla presenza di COSTI Omar e, poco dopo, li raggiunse anche CANNIZZO Mario, che gli avrebbe fatto compagnia il giorno successivo. L'incontro presso il commercialista, come affermato dall'imputato, si sarebbe effettivamente svolto e sarebbe stato connotato da toni tranquilli e discorsivi. SILIPO Luigi ha detto di essere uscito ed entrato dallo studio varie volte mentre si svolgeva la conversazione fra COSTI Omar e Cesarini Andrea e ha confermato, per il resto, integralmente la versione fornita da

CANNIZZO Mario, sostenendo di non sapere altro oltre quanto raccontato e di non aver avuto assolutamente l'impressione che si potesse trattare di un'estorsione.

. . . . .

23.6. I testimoni indotti dalle difese. I testimoni della difesa COSTI

La difesa dell'imputato COSTI Omar ha richiesto l'escussione dei testi MORMILE Vittorio, Bedocchi Cristina, Maxia Pietro, Ganapini Sara, Chiminazzo Cristian, Biliardi Silvia e Catarinelli Tiziano.

In data 7.9.17 ha avuto luogo l'escussione dei primi quattro testimoni sopraindicati.

MORMILE Vittorio, coimputato già condannato in via definitiva all'esito del rito abbreviato, si è limitato ad asserire di aver conosciuto COSTI Omar perché presentatogli da SILIPO Antonio presso la propria abitazione, e di aver conosciuto anche Cesarini Andrea, tramite COSTI Omar, nei confronti del quale quest'ultimo gli aveva detto di essere creditore. Ha collocato entrambe le conoscenze attorno all' anno 2012. Ha poi riferito di non essere a conoscenza dell'entità del credito e non ha saputo fornire alcun altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti trincerandosi dietro numerosi "non ricordo".

La testimone Bedocchi Cristina ha dichiarato di avere svolto le mansioni di impiegata presso lo studio Finero s.r.l., incaricato della gestione della contabilità anche per conto di tre società riconducibili all' imputato COSTI Omar (Minimum s.r.l., Sinc s.r.l., Macrion s.r.l.). Ha ricordato, altresì, su sollecitazione della difesa, il nome della società Mescal s.r.l, in quanto ditta fornitrice delle società del COSTI Omar, ma di non sapere che fosse riconducibile a Cesarini Andrea e di non ricordare che l' imputato avesse svolto riunioni con fornitori delle proprie società, presso lo studio per cui aveva lavorato.

Il testimone Chiminazzo Cristian ha dichiarato di conoscere COSTI Omar, in quanto aveva svolto l'attività di commesso presso i negozi di telefonia di tale Campani Cristian, socio in affari dell'imputato. Il teste ha spiegato che alle proprie nozze, celebratesi il 28.7.12, COSTI Omar si presentò con una Lamborghini gialla, dicendogli che il suo regalo di matrimonio era quello di accompagnarlo in chiesa con la Lamborghini. Il teste ha portato con sé una foto che è stata mostrata al Tribunale in cui è ritratta l'auto.

Il teste Maxia Pietro, Ispettore Capo della Polizia di stato in servizio presso la Questura di Roma, ha riferito di aver conosciuto l'imputato COSTI Omar nel corso delle indagini condotte nei confronti di un noto truffatore, tale "Pabaiosca", attivo nel settore delle autovetture. Nel corso di questa attività investigativa aveva accertato che questo soggetto era venuto in possesso di una Lamborghini per la quale era stata sporta denuncia di furto da Cesarini Andrea, reale proprietario dell'autovettura. Il testimone ha affermato di aver sentito a sommarie informazioni Cesarini e di averlo indagato a piede libero perché nel corso dell'interrogatorio questi ammise di aver denunciato falsamente il furto della Lamborghini per poter recuperare il premio assicurativo, raccontando così la vicenda legata alla macchina, racconto dal quale era emerso anche il nome del COSTI Omar, sentito anch'egli, successivamente, a sommarie informazioni. Nello specifico il teste ha affermato che: " *Loro si incontrano – COSTI Omar e il Cesarini - negli uffici a Fiumicino di un altro imprenditore, che gli presta – così mi viene detto – gli presta i locali per farsi queste loro trattative. Durante una di queste trattative, Perché evidentemente Cesarini doveva dei soldi a COSTI Omar, questo me lo riferì anche COSTI Omar direttamente a sommarie informazioni – intervenne casualmente capitò questo Pabaiosca, parlavano di una autovettura di buon*

livello, lui dice "ho io il compratore. Mi assumo io l'incarico di venderla e poi vi dò quello che vi devo" insomma. Fa un tentativo, al secondo tentativo questo macchina prende e sparisce. Non si vede più praticamente, evidentemente ritengo che, dopo un x tempo, il Cesarini forse stando in difficoltà, non so bene... Decide di fare questo denuncia ai Carabinieri del furto avvenuto a Roma peraltro"(cfr. pp. 39-40).

La testimone Ganapini Sara, amica dell'imputato COSTI Omar, non ha fornito alcun elemento utile ai fini dell'accertamento dei fatti esaminati.
All'udienza del 19.9.17 si è proceduto all' escussine di Biliardi Silvia, commercialista presso la società Fincro s.r.l. La teste ha confermato che l'imputato COSTI Omar era cliente dello studio e che la società Mescal s.r.l. era uno dei fornitori della Minimum s.r.l. La difesa ha mostrato alla testimone due partitari, dai quali la stessa ha confermato emergere un rapporto di debito-credito fra le società Minimum e Mescal e che la prima doveva incassare dalla seconda una somma pari a 457.458,50.
Infine, Catarinelli Tiziano è stato escusso il 26.9.17. Il testimone ha dichiarato di essere titolare della società ACT s r.l., attiva nel settore della logistica e dei trasporti e di aver avuto fra i propri clienti anche l'imputato COSTI Omar per la Minimum s.r.l., precisamente dagli anni 2008/2009. Il teste ha precisato che presso il magazzino della ACT vi era uno spazio di circa 100 mq deputato al deposito del materiale destinato alla Minimum, veniva quindi situato lì, in giacenza, in attesa del trasporto e della consegna alla società di COSTI Omar. Inoltre, ha affermato che poteva capitare che il magazzino della Minimum venisse usato per far sostare i camion della ACT impegnati nei trasporti della merce da nord a sud, e viceversa, per evitare che sostassero in autostrada. Nel corso dell' escussione la difesa ha mostrato al teste dei documenti legati al trasporto della merce, un "inspection report" e un "CMR", chiedendo di spiegare di cosa si trattasse. Egli ha risposto dichiarando che il primo di questi era un documento finalizzato ad attestare lo stato della merce e che era usuale inviarlo al cliente con un timbro e con le foto della merce in allegato, se richiesto; mentre il secondo è un documento necessario per consentire la movimentazione della merce all'interno della Unione Europea. Il testimone ha dichiarato di ricordare che la società Mescal s.r.l. di Cesarini Andrea era uno dei fornitori della Minimum s.r.l. e che nell' agosto del 2012 vi furono dei problemi fra queste società, in quanto era stato allertato dal COSTI in merito all'arrivo di un certo quantitativo di merce dalla Mescal e destinata alla Minimum, che in realtà non arrivò mai. Il teste ha dichiarato che, proprio nell' estate del 2012, mise per un giorno il proprio ufficio a disposizione del COSTI e del Cesarini per poter fare i conti con calma e che, al termine della giornata, la Lamborghini del Cesarini - con la quale si era però presentato il COSTI - venne depositata presso il magazzino della ACT , in quanto il Cesarini intendeva venderla per ricavarne del denaro. Il teste ha confermato di aver avuto un ruolo di intermediazione nella vendita dell'autovettura, proponendo difatti i potenziali compratori: "*Sì, erano dei ragazzi che facevamo . che si occupavano di comprarmi i mezzi, perché io avevo parecchi mezzi; avevo sempre bisogno di mezzi, di autotreni, di furgoni, eccetera, eccetera e visto che loro avevano anche un concessionario si propose un certo Alioscia Paba, che lo prese in consegna. Infatti io diedi anche tutta quanta la documentazione dello presa in consegna da parte del suo autosalone ad un ispettore che mi chiamò successivamente a Roma, perché questa macchina era stata rubata.*"(cfr. p. 18). Il tesrimone ha dichiarato, inoltre, che l'ispettore Maxia cercò di

capire se fosse coinvolto nel furto della macchina. "*Lui voleva appurare se io centrassi qualcosa con il furto della macchina e io gli ho spiegato come è andata la vicenda, perché in quel caso praticamente si intromise una persona, un... credo che sia un meridionale, un napoletano, che praticamente esigeva il credito da me, perché dice: "Tu hai dato la macchina a questo concessionario, quindi il credito lo voglio da te" e quindi parlammo un po' di questa vicenda della macchina. Vantava un credito di 60/70mila euro, cioè lui dice 120.*" (cfr. p. 19). Il testimone ha rammentato il nome di tale soggetto di origini napoletane, "Vittorio" ma non il cognome, dicendo che si comportava come se la macchina fosse sua. "*Mi disse: "da adesso in poi te la devi vedere con me, perché Omar non c'entra niente in questa storia, lui sta fuori, parli solo con me, fai solo con me. "Mi aveva quasi minacciato, diciamo*" (cfr. p. 20). Il testimone ha collocato questa circostanza nel mese di dicembre del 2012.

Interrogato dal Tribunale sui contorni della vicenda, il Catarinelli ha risposto di aver inteso che Cesarini aveva maturato un debito nei confronti di COSTI Omar: "*che c'era un credito, anche perché secondo me Cesarini non avrebbe mai lasciato la Lamborghini, perché lui ci teneva proprio, quindi lasciando la macchina e dicendomi di venderla, se non c'hai un credito non lo fai*" (cfr. p. 21). Ha quindi dichiarato che nel corso dell' incontro avvenuto tra Cesarini e COSTI presso l' ACT i toni erano tranquilli, ma aveva notato che il Cesarini era dispiaciuto. Ha anche precisato che più volte, dopo il dicembre del 2012, si recarono presso i suoi uffici due soggetti meridionali, tale Vittorio e Antonio (verosimilmente SILIPO) che il teste ha descritto come aventi un atteggiamento spocchioso e arrogante, i quali asserivano che ormai Cesarini doveva rendere conto a loro e non più al COSTI, perché erano loro ad aver acquisito il suo credito nei confronti del Cesarini stesso "*Si, perché pare che il debito che Cesarini doveva a Omar non lo doveva più a Omar, ma lo doveva a loro, io questo non so per quale motivo, ma è questo che loro mi dissero. E quindi io non dovevo più parlare con... anche della vendita della macchina non dovevo più parlare. Ecco perché poi Vittorio mi disse che i soldi li voleva lui della macchina e non Omar, perché dicevano che Omar era uscito fuori da questa storia e che non c'entrava più niente. Quindi i soldi del Cesarini dovevano andare a Vittorio e a quell'altro*"(cfr. p. 25).

23.7. I testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO

All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi anche i testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO: Colonnello Umberto Malato, Maresciallo Palladino Nicola, Maresciallo Catanese e Di Pasquale Giorgio.

Il primo, già comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri dal 1995 al 1999, ha confermato di ricordare che il CANNIZZO, che era stato suo autista durante il servizio, aveva chiesto il porto d'armi per avere subito delle minacce a seguito di alcune operazioni di servizio alle quali aveva partecipato. Per questo motivo gli venne rilasciato il porto d'armi e disposta la misura di una vigilanza saltuaria presso la propria abitazione da parte di una pattuglia dei Carabinieri.

Il secondo ha riferito di un'occasione in cui, durante un servizio, aveva per caso incontrato CANNIZZO in via Samoggia, dal quale aveva avuto notizie utili per la cattura di un soggetto di origini georgiane.

Il teste Catanese, già comandante della stazione dei Carabinieri di Reggio Emilia, ha attestato la frequentazione del CANNIZZO della caserma e dei suoi colleghi anche dopo il suo congedo, seppur con frequenza progressivamente calante.
Infine, Di Pasquale Giorgio ha confermato che acquistò e si intestò una utenza telefonica, che utilizzava però il CANNIZZO, perché quest'ultimo gli aveva detto che subiva minacce telefoniche e voleva quindi aiutarlo a preservare la sua incolumità fisica e quella dei suoi familiari. Nel corso del suo servizio subì anche un'aggressione fisica e verbale da parte di SILIPO Salvatore. Ne riferì anche in Questura e andò a farsi refertare all'ospedale accompagnato da CANNIZZO.

23.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 70
Prendendo le mosse dal capo di imputazione 70, all'esito della espletata istruttoria deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato loro ascritto.
Il dibattimento ha, infatti, restituito una pluralità di prove, orali e documentali, tra loro perfettamente convergenti e tali da consentire la ricostruzione dei fatti in maniera assolutamente coerente con la contestazione mossa nel capo d'accusa.
La prova principale è senz'altro costituita dalla testimonianza resa in dibattimento dalla persona offesa, Cesarini Andrea, il quale ha ripercorso tutta la vicenda che lo ha visto vittima, in modo spontaneo, autentico, preciso, puntuale, sempre coerente e senza mai lasciarsi andare a toni di esagerazione o a manifestazioni di astio nei confronti dei propri aguzzini. In tal senso va innanzitutto considerato che egli ha ricostruito l'intera vicenda dai suoi preliminari sviluppi fino agli esiti estremi – vicenda che si è protratta per oltre nove mesi – con una dovizia di particolari non consueta, riuscendo a collocarli esattamente nel tempo e a collegarli a specifici luoghi e persone. Non solo.
Nella descrizione di questi fatti così dettagliati, egli non ha mai vacillato ad alcuna domanda né è caduto in contraddizione alcuna, spiegando in maniera sempre ragionevole ogni sviluppo della vicenda. Sotto tali aspetti va dunque positivamente valorizzata la costanza del suo narrato, anche rispetto alle dichiarazioni predibattimentali, che ha confermato senza esitazione alcuna. La circostanza che egli fosse coinvolto in attività illecita, rappresentata dalle operazioni per fatturazioni inesistenti perpetrate insieme a COSTI Omar, non è circostanza capace, in sé, di privare il testimone della sua attendibilità dichiarativa, avendo egli dato concreta e fattiva dimostrazione di voler riferire la realtà degli accadimenti, a prescindere dalle sue trascorse esperienze giudiziarie, di cui è stato (ed è) chiamato a rispondere in altra sede. Va, inoltre sottolineato, sotto tale aspetto, che la scelta del Cesarini di raccontare gli esatti accadimenti della vicenda senza nascondere alcunché, trova una coerente spiegazione nella condizione di terrore in cui era precipitato a causa della condotta estorsiva reiteratamente posta in essere dapprima dagli odierni imputati e, poi, da altri appartenenti alla criminalità organizzata calabrese e napoletana. Eloquente di questo stato di terrore è proprio la scelta del Cesarini di non andare a denunziare le plurime vessazioni subite, sottomettendosi passivamente alle richieste continue di elargizioni economiche, del tutto ingiustificate.
Che poi nella telefonata invocata dalle difese non risulti il pianto del Cesarini, è circostanza del tutto ininfluente non solo alla luce di quanto già argomentato, ma anche della forza e dalla pregnanza del complessivo impianto probatorio, che ora si andrà a delineare.

Poco più che ovvio che la scelta processuale di non rassegnare le conclusioni, e quindi di rinunciare alla propria costituzione di parte civile, sia del tutto neutra rispetto alla valutazione della sua attendibilità, essendo, semmai, dimostrativa di una persistente condizione di timore.
In definitiva, le dichiarazioni della persona offesa Cesarini Andrea rappresentano un esempio di bontà narrativa, in ordine al quale il Collegio non nutre riserva, anche perché il dibattimento ha fornito una molteplicità di riscontri, pur non necessari, che confermano il suo racconto in tutti i suoi sviluppi. Fondamentali, in questo senso, sono gli esiti della attività spionistica che, così come correttamente letti, cronologicamente e logicamente , dall'accusa, riscontrano perfettamente la vicenda in tutti i suoi passaggi, scandendola in fasi e specifici accadimenti perfettamente coincidenti con quelli riferiti dal Cesarini. D'altro lato l'attività spionistica è stata spesso svolta in concomitanza dei servizi di O.C.P. (cfr. produzioni 16.9.2016), disposti proprio per verificare ciò che le intercettazioni facevano emergere, così consentendo di documentare concretamente le condotte prospettate nelle conversazioni telefoniche.
Da ultimo, vanno considerati gli esiti delle attività di perquisizione e sequestro effettuate a carico di SILIPO Antonio, che hanno permesso il ritrovamento degli assegni attestanti gli esborsi patrimoniali ai quali il Cesarini è stato costretto.
Ma vi è di più.
Al patrimonio probatorio acquisito, si aggiunge l'apporto collaborativo del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe che, più volte, nel corso del dibattimento, ed in termini sempre coerenti, ha parlato della attività estorsiva perpetrata dal SILIPO e da SARCONE per il recupero del credito di COSTI, indicandola, peraltro, come esempio di una delle attività principali del gruppo, *id est*, le estorsioni, e della capacità predatoria del gruppo che, dopo avere depredato la vittima di ingenti somme di denaro, contravviene agli accordi raggiunti con il mandante del recupero (in questo caso COSTI Omar) trattenendo esclusivamente per sé l'ingiusto profitto della azione estorsiva, secondo strategie operative già apprezzate nell'esame dell'altra vicenda che ha visto coinvolto un importante imprenditore reggiano, che si era rivolto alla 'ndrangheta per recuperare il proprio credito: SALSI Mirco. Nel descrivere l'azione del recupero credito per COSTI Omar, il collaboratore ha posto, sullo sfondo, GIBERTINI Marco, descritto come il collettore tra l'imprenditore reggiano e mandante dell'estorsione, COSTI Omar, e SILIPO Antonio e SARCONE Nicolino.
La circostanza, la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni del collaboratore e la loro perfetta aderenza a tutte le prove raccolte, che le riscontrano in maniera oltremodo precisa, non consentono alcun dubbio in ordine alla attendibilità del dichiarante e alla capacità delle sue propalazioni di fungere come prova della colpevolezza, essendo pienamente rispettati i parametri di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.
VALERIO Antonio, pur non conoscendo la vicenda, ha riferito, a sua volta, ciò di cui era venuto a conoscenza in carcere per voce diretta di SILIPO Luigi che, ha spiegato il collaboratore, lo aveva letteralmente "stalkerizzato" nel parlargli della vicenda. La attendibilità delle dichiarazioni del VALERIO discende non solo dal fatto che egli, coerentemente alla fonte della sua conoscenza, ha sostanzialmente parlato, in relazione alla estorsione in esame, solo di SILIPO Luigi, ma anche dalla circostanza che, nel farlo, ha descritto una condotta perfettamente aderente a quella che emerge dalle prove assunte, che

delineano il ruolo di SILIPO Luigi proprio quale "rappresentante" del fratello Antonio, quale "garante" della certificazione del credito di COSTI.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve dunque ritenersi dimostrato che Cesarini Andrea è stato vittima dell'estorsione consumata ai suoi danni dagli imputati, negli esatti termini descritti nel capo d'imputazione in ciò convergendo, in un univoco e granitico quadro probatorio, tutte le prove raccolte nel corso del dibattimento

Nessun dubbio che la condotta integri il reato di estorsione, essendo indiscusse le gravi e reiterate intimidazioni patite dal Cesarini a partire dal 17.10.2012, giorno del primo incontro avuto con COSTI, CANNIZZO e SILIPO Luigi, e sino al momento in cui egli, terrorizzato, sfinito, ha deciso di assoggettarsi alla volontà di SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio.

Trattasi ovviamente di scelta non libera, ma coartata dalla paura di subire gravi ripercussione per sé e per la sua famiglia, così come palesemente manifestatogli dai suoi aguzzini. L'ingentissimo esborso patrimoniale effettuato in favore di SILIPO, SARCONE e MORMILE, integra indiscutibilmente *deminutio patrimonii* della vittima ed il conseguente ingiusto vantaggio ottenuto da costoro. L'assoluta esorbitanza della condotta intimidatoria, sfociata in minacce gravissime alla incolumità personale e di quella dei familiari del Cesarini e indiscutibile indice di una volontà prevaricatrice, impedisce di ritenere integrata la più mite ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche a voler sostenere l'esistenza del credito nei termini richiesti, fermo restando che l'origine illecita della pretesa, certamente legata alle fatturazioni per operazioni inesistenti (così come certificato dal collaboratore GIGLIO) la rendeva non azionabile in giudizio.

Non va, del resto, dimenticato che nei confronti di SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio è stata emessa sentenza di condanna ormai dotata di forza di giudicato.

Va inoltre puntualizzato che procedere ad una separazione, materiale e giuridica, delle condotte tenute sino al 17.10.2012 da quelle perpetrate successivamente e che hanno condotto all'esborso patrimoniale del Cesarini, rappresenta un'operazione artifiziosa non rappresentativa del reale accadimento dei fatti.

Ed invero, COSTI Omar, desideroso di recuperare il proprio credito si è rivolto, allo scopo, tramite GIBERTINI, a SILIPO Antonio chiedendo, per il primo incontro fissato con Cesarini per effettuare i conteggi, la presenza di un uomo fidato di SILIPO Antonio: "*Per mercoledì molto probabilmente mi serve un fidato del nostro amico Antonio con me tutto il giorno che faccio i conti con...con il romano che viene su*" (prog. 2098 RIT 153/2012). La frase è oltremodo dimostrativa di come la presenza di quell'uomo fidato del SILIPO – che poi saranno due – non era finalizzata a null'altro se non ad imprimere una prima intimidazione al Cesarini, affinchè si riconoscesse debitore del COSTI per l'importo da lui ritenuto. Ed invero, non occorreva che questa soggetto fosse esperto di contabilità, quanto che fosse un uomo di fiducia di SILIPO e che presenziasse, al suo fianco, per tutta la durata dell'incontro. Non è un caso che lo stesso Cesarini abbia riconosciuto che in quella occasione non gli vennero avanzate richieste di pagamento ma capì subito, proprio per la presenza di quei due uomini sconosciuti, del tutto inesperti di contabilità, presentati come meri finanziatori, che non si trattava di una "*cosa leggera leggera*". Sulla base di questa premessa, che aveva fatto chiaramente intendere a Cesarini che COSTI agiva con l'appoggio di forze in grado di imporre la loro volontà, era stato dunque preparato il successivo l'intervento diretto di

SILIPO Antonio e, quindi, di MORMILE Vittorio, sfociato nella consumazione finale della gravissima estorsione in esame.
In altri termini, i fatti sviluppatisi sino all'incontro del 17.10.2012 non rappresentano una fase autonoma e separata, materialmente e giuridicamente, da quelli successivi, rappresentando, invece, una parte coessenziale di un'unica vicenda e di un unico mandato estorsivo in cui le condotte dei singoli attori, e quindi anche quelle tenute da CANNIZZO Mario e SILIPO Luigi - hanno sinergicamente interagito per imprimere nella vittima quella condizione di assoggettamento che la aveva costretta a subire l'esborso patrimoniale pur ritenuto non dovuto.
Del resto, l'intero processo ha dato prova di come diverse condotte estorsive accertate si siano consumate nel corso di un esteso lasso temporale sviluppatosi lungo una pluralità di fasi, tutte avvinte fra loro, caratterizzate dall'intervento di più soggetti che hanno contribuito alla perpetrazione dell'illecito con condotte intimidatorie più o meno espresse, financo larvate.

Ciò posto, venendo alla responsabilità dei singoli, *nulla quaestio* in ordine alla responsabilità di COSTI Omar. Egli, benché successivamente estromesso dagli illeciti profitti ottenuti dall'azione estorsiva commessa - circostanza del tutto ininfluente ai fini della configurabilità della sua responsabilità - è indiscutibilmente il mandante della stessa. È lo stesso COSTI, del resto, ad avere ammesso di essersi rivolto al SILIPO per il recupero del suo credito.
In ogni caso, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, sono le prove a dimostrarlo. In tal senso depone innanzitutto l'intercettazione registrata al prog. 2098 RIT 153/12, nel corso della quale COSTI chiede a GIBERTINI un amico fidato di SILIPO Antonio per mercoledì, data fissata per il primo appuntamento con il Cesarini. A tale prova si aggiungono le parole stesse di colui che rappresenta il regista della condotta illecita, sarebbe a dire GIBERTINI Marco il quale, parlando con SALSI Mirco, altro imprenditore caduto nelle mani della 'ndrangheta (cfr. capo 66), fa espresso riferimento alla attività di recupero crediti svolta da SILIPO per COSTI Omar (indicato nel dialogo come l'imprenditore reggiano) nei confronti di un romano (Cesarini Andrea) per fatture non pagate (prog. 881, RIT 174/12). Pare dunque oltremodo evidente che COSTI Omar ha chiesto l'intervento di un amico fidato di Antonio (SILIPO) per l'incontro del 17 ottobre in vista dell'attività di recupero credito nei confronti dell'imprenditore romano Cesarini Andrea, già combinata dall'imputato per il tramite di GIBERTINI. Perfettamente coerenti a tali conclusioni sono anche le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe, nonché tutti i successivi sviluppi della vicenda.
La consapevolezza del COSTI di procedere ad un atto estorsivo, e non certo ad una normale e fisiologica attività di recupero crediti, è dimostrata dal fatto che egli, di fronte alla sussistenza di un credito così ingente (anche se non certo nel suo esatto ammontare) e correlato anche ad una attività illecita di falsa fatturazione, ancorché rivolgersi ad un legale o ad un professionista del settore, ha affidato la sua attività di recupero credito ad un soggetto (imprenditore edile e degli autotrasporti) legittimandolo ad agire dietro la parvenza di una cessione di credito come al solito priva di una reale giustificazione commerciale o giuridica (cfr. capi 65, 66, 71 e 74), propostagli da GIBERTINI Marco che, ancora una volta aveva aperto alla 'ndrangheta le porte dell'imprenditoria reggiana ed emiliana, desiderosa di reperire "canali di tutela" più rapidi ed efficienti di quello offerti dalla giustizia ordinaria.

La telefonata citata intercorsa tra GIBERTINI e COSTI nella quale costui sollecita, con tono e modi ampiamente confidenziali e criptici, il primo a trovare un uomo fidato del "loro amico Antonio", elide in radice ogni dubbio circa la consapevolezza del COSTI della caratura criminale del SILIPO, in relazione al quale condivide informazioni personali rilevanti con GIBERTINI – pacificamente a conoscenza del SILIPO, della sua appartenenza alla 'ndrangheta e dei metodi estorsivi utilizzati – ed al quale è legato da un evidente rapporto di stretta confidenzialità.
Non si dimentichi, peraltro, che le società di COSTI Omar, già da tempo erano inserite nel sistema di frodi carosello orchestrate da GIGLIO per commettere frodi fiscali (cfr. capi 96, 97, 98, 99) e che, da lì a poco, COSTI sarebbe stato coinvolto nell' attività illecita commessa in concorso proprio con SILIPO Antonio ai danni di Grammatica Annalisa (cfr. capo 72).

Quanto a SILIPO Luigi, nel confermare le considerazioni svolte in ordine all'estorsione commessa in danno di Menozzi Dimitri e ai suoi rapporti con il fratello e i vertici della associazione (cfr. capo 59), va qui sottolineato come egli ha dato la sua disponibilità al fratello Antonio per partecipare all'incontro del 17.10.2012, al fine di intimorire, con la sua presenza e quella del CANNIZZO, il Cesarini affinché si riconoscesse debitore per l'importo ritenuto da COSTI, in modo da "preparare il terreno" per le fasi successive della condotta estorsiva.
Pare oltremodo inverosimile e razionalmente non sostenibile che l'imputato SILIPO Luigi, condannato per il delitto associativo e legato da un siffatto rapporto di sudditanza – espressivo del rispetto delle gerarchie della associazione – nei confronti del fratello Antonio e, per il suo tramite, del SARCONE, si sia recato all'incontro nella assoluta inconsapevolezza della finalità estorsiva ed al solo fine di accompagnare COSTI Omar al di fuori di ogni reale ragione giustificativa. Le parole del VALERIO, peraltro riscontrate dalle parole della persona offesa, ne forniscono ulteriore prova.

Per quanto concerne CANNIZZO Mario, va innanzitutto messo in evidenza, essendo incontestato, che il 17.10.2012 egli era presente all'incontro insieme a COSTI Omar e SILIPO Luigi. È parimenti accertato che, alla luce delle considerazioni svolte, quell'incontro era stato organizzato al fine precipuo di fare pressioni nei confronti di Cesarini affinchè riconoscesse il proprio debito nella misura ritenuta dal COSTI che, allo scopo, si era rivolto a SILIPO Antonio.
Poste queste premesse, la questione attiene unicamente alla consapevolezza dello stesso di aver preso parte, con la sua azione sinergica, ad una condotta estorsiva.
Soccorre a tale scopo, innanzitutto, l'intercettazione registrata al prog. n. 881, RIT 174/12, nella quale GIBERTINI, riferendosi a CANNIZZO, che aveva chiuso la portiera al SALSI davanti all'ufficio di SILIPO Antonio, e denominandolo "*l'ex questurotto*", racconta all'imprenditore reggiano del recupero credito svolto da SILIPO su mandato del COSTI, descrivendo proprio lo svolgimento dei fatti del 17 ottobre, rappresentandogli la presenza del CANNIZZO.
La reazione del SALSI è oltremodo eloquente: "*Cazzo, quindi è passato di qui adesso?*", facendo chiaramente intendere di aver compreso come il CANNIZZO avesse partecipato ad un mandato estorsivo analogo a quello che lui aveva conferito nei confronti della Gelmi.

La comprensione immediata da parte del SALSI del consapevole ruolo ricoperto dal CANNIZZO nella estorsione, sulla base del racconto offertogli dal GIBERTINI, che ben conosceva le dinamiche illecite sottese alla attività di recupero credito svolta dal SILIPO e i soggetti coinvolti nella stessa, corrisponde agli esiti delle altre prove raccolte in dibattimento, che hanno dimostrato come CANIZZO sia legato, da tempo, da un rapporto fiduciario con SILIPO Antonio.

Per sua stessa ammissione, CANNIZZO – che peraltro aveva svolto indagini sulla 'ndrangheta insediata sul territorio reggiano sin dai tempi dei DRAGONE - aveva avuto modo di conoscere SILIPO Antonio perché coinvolto in alcuni episodi che avevano richiesto l' intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, l'intensità di questo rapporto era cresciuta, tanto da indurlo a rivolgersi proprio al SILIPO per reperire informazioni utili a scoprire l'autore delle minacce di cui si riteneva vittima. In tal modo CANNIZZO ha dimostrato di riconoscere in SILIPO Antonio un personaggio legato a contesti illeciti, al quale rivolgersi per scoprire la fonte delle proprie minacce legate, forse, anche a contesti 'ndranghetisti, così come indicato nelle varie denunce presentate all'Autorità Giudiziaria. In altri termini, emerge dalle parole dello stesso CANNIZZO, un legame ambiguo, quasi fiduciario, che ha indotto, lui, uomo delle istituzioni e rappresentante delle Forze dell'ordine, a rivolgersi a fonti di conoscenza estranee ai canali ufficiali ed offuscate da una cortina di ambiguità, in quanto legate a personaggi gravitanti in ambienti non certo caratterizzati da trasparenza e completa liceità, tanto da essere ritenuti in grado di fornire notizie non utilmente ottenibili nemmeno per le vie ufficiali. Significativo di questa ambiguità è, ad esempio, quanto scritto al punto 7 della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia nel 2011, nella quale il CANNIZZO ha indicato tra i soggetti malavitosi residenti e frequentanti il suo quartiere anche SILIPO, oltre a VALERIO, SESTITO e FALBO (cfr. produzione 6.6.2017).

La vera portata di questo rapporto connotato da estrema ambiguità è emersa, in tutta la sua portata, all'esito del dibattimento che ha disvelato come tra SILIPO e CANNIZZO si fosse instaurato, da tempo, un vero e proprio rapporto fiduciario.

Più avanti si dirà, infatti, della penale responsabilità del CANNIZZO per il reato di cui al capo 70 *sexies* commesso nel dicembre del 2012 in concorso con SILIPO Antonio. Qui basta ricordare che, proprio al fine di riottenere il porto d'armi aveva simulato, unicamente al SILIPO, una telefonata intimidatoria, segno palese di un radicato e profondo rapporto fiduciario intercorrente tra di loro, trasmodante anche nella commissione di reati.

Non solo.

In quello stesso mese CANNIZZO Mario si era attivato per procurare a SILIPO Antonio oltre 1.000 proiettili ricaricati calibro 9x21. L'enorme quantitativo del munizionamento appare sufficientemente eloquente non solo della illiceità della richiesta svolta per SILIPO al di fuori di qualsiasi canale ufficiale, ma anche, ancora una volta, dello strettissimo rapporto, di natura fiduciaria intercorrente tra i due, che si affidano l'un l'altro per la perpetrazione di illeciti.

Le conclusioni raggiunte sono perfettamente aderenti alle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, con dichiarazioni dettagliate ed ancorate anche alla descrizione di specifici fatti concreti e reali (quali le elezioni Comunali che vedevano candidato l'ispettore di Polizia Piscopo Luigi, e il loro – di VALERIO e CANNIZZO - comune indirizzo di residenza, in via Samoggia) , ha parlato di CANNIZZO

come uomo di fiducia di SILIPO Antonio al quale costui affidava, addirittura, la sorveglianza degli afflussi di persone davanti al suo ufficio. Va peraltro evidenziato che, coerentemente a quanto dichiarato in ordine alla fonte della sua conoscenza relativa ai fatti di cui al capo 70, VALERIO non ha minimamente parlato del coinvolgimento del CANNIZZO, ma solo di quello di SILIPO Luigi, per averglielo riferito quest'ultimo in relazione alla sua posizione. Anche sotto tale aspetto, dunque, deve apprezzarsi la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di VALERIO Antonio nei confronti di CANNIZZO non orientate ad addossargli, ad ogni, costo la responsabilità dei fatti contestatigli, ma solo a descriverne la figura ed i suoi rapporti con SILIPO Antonio.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, non possono nutrirsi dubbi circa la consapevolezza del CANNIZZO, uomo di fiducia di SILIPO, di essere intervenuto insieme a SILIPO Luigi per fare pressioni sul Cesarini affinchè costui riconoscesse l'esistenza e l'importo del suo debito nei confronti del COSTI nei termini indicati da quest'ultimo. Del resto, la sua figura autorevole e la sua esperienza sul campo, lo rendevano soggetto perfetto per quel ruolo, essendo in grado di fare percepire la sua autorevolezza e quella degli altri due senza necessità di un'azione diretta ed espressa. Lo stesso contegno reiteratamente tenuto nei giorni successivi nei confronti dell'appuntato Caruso, che lo aveva riconosciuto (e dal quale era stato riconosciuto), e volto a carpire le ragioni della sua presenza sul luogo, sono eloquenti di una consapevolezza di un illecito agire, posto che, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna ragione di tenere quel comportamento con tanta, interessata, insistenza.

A fronte della solidità e della univocità delle prove raccolte, che fondano il ragionamento probatorio nei termini anzidetti conducendo agli esiti indicati, le prove indotte dagli imputati non hanno alcuna capacità di dimostrazione del contrario, né quella di scalfire il convincimento raggiunto dal Tribunale.
Ed invero, i testimoni indotti dalla difesa del COSTI hanno reso dichiarazioni ininfluenti o comunque relative a considerazioni personali concernenti l'esistenza e all'entità del credito - non supportate da alcun tipo di affidabilità tecnica in quanto svolte estemporaneamente sulla base di documentazione priva di attendibilità quanto a completezza, provenienza e veridicità dei contenuti - o inerenti la condotta estorsiva, della quale non hanno avuto alcuna contezza personale né per interposta persona. In ordine al primo dei due aspetti, peraltro, si è già detto di come l'assoluta esorbitanza della intimidazione rispetto alla pretesa del COSTI e la volontà prevaricatrice ad essa collegata, collochino la condotta nella fattispecie estorsiva a prescindere dalla sua esistenza, dal suo ammontare e dalla sua fonte, fermo restando che si è accertato trattarsi di fonte illecita e, perciò, di credito non azionabile in giudizio. Inoltre nessuna delle testimonianze, per quanto volta a gettare discredito sulla figura del Cesarini, è in grado di incidere negativamente sulla sua attendibilità, in ragione delle considerazioni testé svolte.

Quanto alle testimonianze indotte dalla difesa di CANNIZZO le stesse documentano:
a) una frequentazione dell'imputato dei colleghi anche dopo il suo congedo; egli li andava a trovare in caserma anche per andare a per prendere un caffè con loro;
b) l'incontro avvenuto, in altra occasione, in via Samoggia, tra un militare in servizio e il CANNIZZO che diede informazioni utili per la cattura di un delinquente.

Tramite tali circostanze si vorrebbe dimostrare come i fatti contestati, ed erroneamente ricondotti ad un concorso nella estorsione eventualmente commessa da altri, rientrino invece in una normalità di condotte tenute dal CANNIZZO che, spesso, si trovava in quei luoghi, anche incontrando altri militari in azione e che andava a trovare e contattava colleghi al di fuori di qualsiasi volontà illecita, come invece si vorrebbe desumere dal contegno da lui tenuto nei confronti dell'appuntato Caruso nei giorni successivi al 17.10.2012. Pare evidente che, senza mettere in discussione questi fatti, le modalità delle condotte tenute nel caso di specie dal CANNIZZO, così come emerse dalle prove acquisite, siano completamente differenti da quelle, neutre e pienamente legittime, tenute dallo stesso in altre occasioni.

Per tutte le ragioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo 70.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione minatoria condotta, nelle diverse fasi della azione, da più persone contemporaneamente presenti sul posto (COSTI Omar, SILIPO Luigi, CANNIZZO Mario, SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio) le quali, ad esclusione di COSTI e CANNIZZO, fanno parte del sodalizio criminoso.
Sussiste l'aggravante speciale di cui all' art. 416bis. 1 c.p. La gravissima carica intimidatoria sottesa alle condotta estorsiva coralmente consumata, è rappresentativa di una modalità di azione tipicamente appartenente a coloro che fanno parte di associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo
Nel caso di specie è dato altresì ritenere sussistente la aggravante *de qua* anche nella sua declinazione soggettiva, atteso che tutti gli imputati, ben consapevoli della caratura criminale di SARCONE e SILIPO, hanno agito nella piena consapevolezza che dalla condotta estorsiva si sarebbe avvantaggiato, secondo modalità tipiche e collaudate di azione, l'intero sodalizio criminoso, che hanno deciso di avvantaggiare in quanto appartenenti o gravitanti intorno allo stesso, essendo entrati in rapporti personali o di affari reciprocamente convenienti. L'accordo originario (poi non mantenuto) tra COSTI e SILIPO per la spartizione del profitto dell'estorsione, il rapporto fiduciario tra CANNIZZO e SILIPO e l'accertamento della penale responsabilità degli imputati, rispettivamente, per i capi 72, 97, 89, 99, 72 e 70 *sexies* lo confermano.

23.9. La valutazione della penale responsabilità in ordine al capo 70sexies
E' possibile ora procedere alla valutazione della penale responsabilità del CANNIZZO per il reato di cui al capo 70 *sexies*.
Come si è già avuto modo di apprezzare, l'imputato sostiene che a causa del servizio reso durante la sua attività di Carabiniere, che lo aveva visto, tra l'altro, partecipare anche alle indagini svolte nei confronti della associazione mafiosa calabrese radicata sul territorio reggiano sin dai tempi del DRAGONE, era stato vittima di minacce, che lo avevano determinato ad avvicinarsi a SILIPO Antonio - che conosceva in ragione di alcuni interventi che aveva svolto - per acquisire informazioni utili alla individuazione dei responsabili delle minacce subite. Da quel momento, pertanto, il rapporto con il SILIPO si era rafforzato.

Nel 2011 (il 4.1.2011), gli era stata rigettata la domanda di rinnovo del porto d'armi. A distanza di poco tempo, CANNIZZO aveva ricevuto intimidazioni telefoniche.
Sono state prodotte le plurime denunce-querele presentate per minaccia dal CANNIZZO il 12.7.2011, 31.12.2012, 15.7.2013, 25.9.2013. Nelle stesse l'imputato lamentava l'ingiustizia del mancato rinnovo del porto d'armi, trovandosi egli esposto a pericolo. E così, nelle querele del 2011 e del 2012 egli denunciava la pericolosità della sua situazione in quanto, oltre ad essere vittima di minacce, era stato privato del porto d'armi, evidenziando che la notizia del mancato rinnovo si era diffusa nell'ambiente criminale, così rendendo ancor più concreto ed attuale il pericolo per la sua incolumità.
Nel luglio del 2013, era stato notificato al CANNIZZO un nuovo provvedimento di diniego di rinnovo del porto d'armi emesso dal Prefetto a seguito della richiesta ripresentata dall'imputato, già soccombente in sede di giustizia amministrativa avverso il primo rigetto. Di qui le ulteriori denunce-querele nelle enfatizzava la sua condizione di soggetto esposto a grave e concreto pericolo.
Per quanto di specifico interesse, nella querela depositata il 31.12.2012 CANNIZZO aveva denunciato di avere ricevuto, alle 20:12 del 23.12.2012, sulla sua utenza cellulare (3482361577) una telefonata, proveniente dal n. 327 4603040, nel corso della quale l'interlocutore aveva proferito la seguente minaccia: "*Mario ancora stai camminando, bastardo sono tanti anni che cammini, quanto prima ti facciamo la festa*". Alcuni giorni più tardi, il 27.12.2012, alle ore le 18:42 aveva ricevuto analoga chiamata provenicate dall'utenza cellulare n. 327 4603040, nel corso della quale l'interlocutore anonimo gli diceva: "*Che fai non rispondi? Hai paura? Come ti senti adesso che sei senza pistola addosso pezzo di merda, quando hai fatto lo sbirro era meglio che ti facevi i cazzi tuoi, bastardo, ti mangiamo il cuore*".

Gli esiti della attività spionistica condotta in quel periodo anche sull'utenza di CANNIZZO, proprio in seguito a quanto era emerso in occasione delle indagini svolte in relazione all'estorsione consumata ai danni di Cesarini Andrea, facevano emergere una realtà differente.
In particolare, il 21.12.2012, CANNIZZO chiamava dalla sua utenza n. 348 2361577, un soggetto di nome "Giorgio" (poi sentito come teste, *id est* Giorgio Di Pasquale) chiedendogli se aveva la possibilità di acquistare schede Wind, dicendogli quindi prenderne una e intestarsela. Giorgio acconsentiva, e i due decidevano di incontrarsi l'indomani per discutere della cosa (prog. 694 RIT 260/12: *Giorgio - Oh, Mario ciao. Mario - Eh. Ascolta eh... sotto mano ce n'hai tu schede Wind? Giorgio - Eh, no. Sotto mano, no. Mario - Eh... hai chiesto la... prova a chiedere se c'è qualche promozione alla Wind. Giorgio - Ah, no. Allora praticamente vogliono 15 euro. Mario - Ah? Giorgio - Vogliono 15 euro. Mario - Che è la promozione? Giorgio - No. Vogliono la scheda e 5 euro di ricarica. Mario - Ah. 15 euro la scheda più 5 euro di ricarica. Giorgio - Sì. Mario - Comunque, promozioni non ce n'è? Giorgio - No. La Vodafone ci può essere qualche cosa, ma la Wind no Mario - Ah Ascolta, me la prendi tu te la intesti a te? Giorgio - Eh, oggi... eh... sì. ppe... oppena mi libero un pochino perché c'è stata una signora che è caduta dalla scala mobile e poi ti dico (inc. pronuncia affrenata). Mario - Eh. Beh, prendi una scheda, ti do anche il numero, così fa... si può fare il numero preferito? Che tu devi chiamare il numero preferito? Giorgio - Con Vodafone, sì. Con la Wind non lo so. Mario - Eh. Niente, ascolta. Eh... caso mai domani*

pomeriggio tu fai il pomeriggio? Giorgio - Sì, facciamo tutte cose insieme. Mario - E allora domani pomeriggio ci vediamo e discutiamo tutto e facciamo tutto. Va bene? Giorgio - Va bene. Okay. A dopo.).

Dopo circa un'ora CANNIZZO richiamava Di Pasquale, chiedendogli espressamente di intestare a suo nome la scheda telefonica di cui aveva bisogno, sottolineando l'urgenza della questione. Ancora una volta Giorgio assecondava la richiesta (prog. 705 RIT 260/12: *Giorgio - Pronto? Mario - Giorgio? Giorgio - Mario, dove stai? Mario - No, no sto qua vicino casa, ma devo andare un attimo in Via Kennedy. Perché? Giorgio - Eh. No, no, no. Così. Mario - Allora ascolta, se io... se io riesco a venire adesso. Giorgio - Eh. Mario - Me la fa... me la fai, se hai tempo, per farmi una scheda? Giorgio - Sì, io glielo posso chiedere. Ora... perché deve venire la ragazza... Federica cioè, c'ho confidenza. Le altre poi sono ragazzine e non... non .. Mario - Eh, va beh. Tu fai una scheda... tu fai una scheda, te la intesti tu e la compri tu, la puoi fare, no? Giorgio - Sì, sì, sì. Devo beccare a lei, però. Mario - Ah? Giorgio - Siccome ci sono le promozioni, che a fine anno le regalano, capito? Mario - Non ho capito. Giorgio - Ci sono le promozioni che a fine anno le regalano. Mario - Ah. No, no ma mi serve adesso. Mi serve... mi serve adesso. Fine anno niente. Giorgio - Va boh. Va boh dai, via. Mario - C'hai tempo? Giorgio - Sì, sì, sì dai. Vieni. Mario - Ah. E allora il tempo che arrivo a casa prendo anche un attimo la ricetta che così faccio uno e l'altro. Va... va bene? Giorgio - (inc. pronuncia affrettata) okay. Ciao, ciao. Mario - Ciao, ciao, ciao, ciao.).*

Il 27.12.2012, il giorno della pretesa minaccia, CANNIZZO chiamava SILIPO dicendogli che da lì a poco sarebbe andato da lui con la scheda e avrebbero fatto tutto.

SILIPO gli diceva di presentarsi intorno alle 17.00 e CANNIZZO acconsentiva aggiungendo, con linguaggio criptico, che avrebbero fatto *"quel lavoro là"* (prog. 818 RIT 260/12: *... Mario - Ah. Niente, io fra poco caso mai vengo... porto pure la scheda facciamo tutto là. Va bien? Antonio - Ma vieni adesso o vieni pomeriggio? Mario - No e mo'... perché nel pomeriggio... perché volevo fare... per l'avvocato oggi, capito? Ah Ah. no promincia affrettata) in ufficio? Antonio - No, non ci vado stamattina Mario. Mi sto... mi... sono a letto mi sto riposando, mi sto. Mario - Ah, ma non c'è neanche (inc. pronuncia affrettata), nessuno c'è oggi? Antonio - No, no. 'Sta settimana non c'è nessuno. Mario - Ah. Pomeriggio a che ora causa? Antonio - Verso le cinque, Mario. Mario - Ah, alle cinque? Antonio - Eh. Le sei. Mario - Eh. Eh... pe... per fare quel lavoro là? Antonio - Eh. Va bene. Mario - Eh. Quello qua. Beh, niente va. Okay dai, vengo verso le cinque, cinque e mezzo dai.*"

Successivamente, alle ore 18.40, sull'utenza di CANNIZZO si registrava una chiamata (prog. 831 RIT 260/12) proveniente dall'utenza n. 327 4603040. Dopo alcuni squilli si attivava la segreteria e l'interlocutore lasciava il messaggio: "*Mario... ciao, sono il tuo amico. Che fai non rispondi? Eh, che bastardo. Hai paura? Come ti senti adesso? Sei senza pistola addosso. Eh, pezzo di merda. Quando hai fatto lo sbirro eri meglio che facevi i cazzi tuoi, bastardo. Ti manca il cuore adesso e i coglioni. Bastardo, puh! (fonetico), merda.*".

Alle 20.17 veniva registrato un nuovo messaggio proveniente dalla stessa utenza (prog. 834 RIT 260/12) del seguente tenore: *Mario. Ciao, sono il tuo amico. Che fai non rispondi? Eh, che bastardo. Hai paura? Come ti senti adesso? Sei senza pistola addosso. Eh, pezzo di merda. Quando hai fatto lo sbirro eri meglio che facevi i cazzi tuoi, bastardo. Ti manca il cuore adesso e i coglioni. Bastardo, puh! (fonetico) merda.*"

Gli inquirenti riconoscevano incontrovertibilmente, seppur camuffata, la voce dell'"anonimo" interlocutore in quella di SILIPO Antonio (cfr. deposizione Luogotenente Bentivoglio). Dopo aver ricevuto questa telefonata minatoria, CANNIZZO presentava una denuncia, tramite il proprio legale di fiducia tempestivamente informato (prog. 835 RIT 260/12) in cui asseriva nuovamente di essere vittima di minacce da parte di imprecisati soggetti di origine calabrese.

Ritiene il Tribunale che le prove raccolte fondino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del CANNIZZO per il reato a lui contestato. È pacifico che CANNIZZO ha ricercato ed ottenuto, tramite Giorgio Di Pasquale una scheda telefonica poi intestata in modo fittizio a terza persona. Ciò era avvenuto, con urgenza, proprio qualche giorno prima del fatto.
Con quella scheda CANNIZZO si era presentato a casa di SILIPO proprio il pomeriggio del 27.12.2012, in orario di poco antecedente a quello della telefonata minatoria. I due si erano accordati "*per fare quel lavoro là*" espressione che nella sua assoluta cripticità manifesta la volontà di tenere nascosta a terzi la natura delle attività che dovevano fare con quella scheda.
Quel pomeriggio CANNIZZO riceve in segreteria i messaggi minatori da parte di un anonimo interlocutore la cui voce è, tuttavia, ben nota agli inquirenti che stanno svolgendo attività di intercettazione, che riconoscono incontrovertibilmente, per assiduità degli ascolti del soggetto, la voce di SILIPO Antonio.
In definitiva si è al cospetto di una pluralità di indizi gravi, precisi ed univocamente convergenti verso la dimostrazione, secondo il canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p, del fatto che CANNIZZO e SILIPO hanno orchestrato, ed attuato, un piano volto a simulare una condotta intimidatoria ai danni del primo, nella speranza che costui potesse riottenere il porto d'armi che gli era stato revocato proprio per la sua ritenuta vicinanza ad ambienti e soggetti malavitosi. La formidabile corrispondenza tra il contenuto della denuncia del 12.7.2011 in cui veniva paventato il timore che la notizia della mancanza del porto d'armi fosse circolata negli ambienti criminali e il contenuto della minaccia registrata nella segreteria del telefono quel 27.12.2012 pare oltremodo eloquente di una creazione artificiosa della stessa.
La tesi difensiva sostenuta dal CANNIZZO secondo la quale, se davvero avesse voluto simulare una condotta intimidatoria lo avrebbe fatto sin da subito, senza spendere migliaia di euro per cercare di ottenere il rinnovo secondo le ordinarie vie legali e della giustizia amministrativa, appare priva di pregio, se non altro perché è proprio la riconosciuta impossibilità, da parte del CANNIZZO, di ottenere il rinnovo per i canali istituzionali ad avere convinto l'imputato a percorrere quelli illegali, forte del rapporto fiduciario oramai instaurato con il SILIPO che, peraltro, era certamente interessato a che CANNIZZO, suo uomo di fiducia e posto anche a sorveglianza dei flussi di persone davanti al suo ufficio, nonché incaricato di singole azioni (cfr. capo 70), fosse armato.
La testimonianza resa da Di Pasquale Giorgio non sposta in alcun modo le conclusioni raggiunte non fosse altro perché, senza volere ipotizzare la sua complicità, egli non era certamente custode dell'utilizzo che realmente avrebbe fatto CANNIZZO della scheda telefonica.

Alla luce delle prove e delle argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di CANNIZZO Mario per il reato a lui ascritto al capo 70 *sexies*.

24. CAPI 71-74

I capi 71 e 74 hanno ad oggetto due tentate estorsioni il cui mandante sarebbe, nell'ipotesi accusatoria, l'imprenditore reggiano DEBBI Giuliano, unico, tra i correi, ad essere giudicato in questa sede, avendo gli altri definito la loro posizione con rito abbreviato, conclusosi con sentenza di condanna ormai dotata della forza della cosa giudicata.
Nonostante ciò, i fatti devono essere ripercorsi e ricostruiti anche in questa sede al fine di collocare e comprendere esattamente il ruolo dell'imputato DEBBI.
L'unicità del contesto temporale e spaziale in cui essi sono maturati, consiglia la loro trattazione unitaria, più rispondente alla reale dinamica degli accadimenti e unica capace di restituirne l'esatta portata, anche sotto il profilo dell'adesione psicologica da parte del DEBBI agli stessi, anche in relazione alla aggravante speciale di cui all'art 416bis 1 c.p..
Nell'affrontare le prove assunte in dibattimento, si prendono le mosse da quelle relative al capo 74, trattandosi di vicenda temporalmente esauritasi in data precedente.

24.1. La testimonianza degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 71

Il Maggiore Mura, nel corso dell'udienza del 14 settembre 2016, ha spiegato di aver raccolto e compendiato, su delega della DDA di Bologna, le risultanze di vari interventi svolti dalla Compagnia dei Carabinieri di Ravenna su sollecitazione delle persone offese delle due vicende estorsive in esame, Apuzzo Ugo (capo 71) e Grassi Mauro (capo 74).
L'indagine, traeva origine dalla denuncia che il Grassi aveva presentato il 17.6.2013 ai Carabinieri, sostenendo di aver subito diverse minacce da parte di tre soggetti, di origine presumibilmente calabrese, in ragione del loro accento. Costoro, secondo quanto esposto in denuncia, si erano recati presso il ristorante "La locanda del Melarancio", sito nel centro di Ravenna e, dopo aver pranzato, avevano rivolto, con tono imperioso, domande alla cameriera Russo Valentina, circa la possibilità di contattare il Grassi, precedente gestore del ristorante, unitamente alla *ex* moglie Paola Ciancone. A fronte del rifiuto opposto dalla cameriera, uno dei tre aveva mostrato alla stessa un tesserino munito di fotografia e recante la scritta Carabinieri, insistendo affinché contattasse il responsabile del ristorante per ottenere il recapito del Grassi. Convinta in tal modo, la cameriera contattò telefonicamente il suo datore di lavoro, tale Perazzini Luca, che in quel omento era in compagnia proprio del Grassi.
Nel pomeriggio della medesima giornata, ha proseguito il teste, la persona offesa aveva ricevuto numerose chiamate da due numeri, uno dei quali proprio quello in uso al SILIPO. Di fronte a tale insistenza il Grassi si era deciso a richiamare il SILIPO e a fissare un incontro per il giorno successivo presso il bar Cascador, premurandosi di presentare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Ravenna che, infatti, aveva predisposto un servizio di O.C.P. in occasione dell'appuntamento. Il 18.6.2013, dunque, il Grassi incontrava i tre soggetti calabresi presso il bar Cascador di Ravenna, registrando la conversazione svoltasi. Dalla registrazione (prodotta all'udienza del 16.9.2016) emergeva che SILIPO Antonio, principale interlocutore, sosteneva di vantare nei suoi confronti un credito di 200.000 euro (risalente al 2008), per avergliela recentemente ceduto DEBBI Giuliano.

Nel corso dell'incontro SILIPO lasciava intendere al Grassi la sua determinazione a recuperare il credito ad ogni costo, e di essere a conoscenza dell'ubicazione dell'abitazione nonché dei locali del Grassi: "*Le registrazioni del Grassi confermano questo tipo di approcci, confermarono sicuramente un approccio comunque minaccioso, perché al Grassi venne fatto presente che loro sapevano dove abitava, quali erano i suoi locali. E' ovvio che una frase del genere, in un contesto del genere, non può che essere minacciosa. Il contenuto di quella registrazione, soprattutto dell'incontro tra il Grassi e i tre, aveva toni sicuramente di tentativo da parte soprattutto del SILIPO, che era quello che teneva il dialogo con il Grassi, di pervenire a un recupero, a qualunque costo, di questo credito, anche a costo di rateizzarlo per dieci anni.*". Il Grassi, dal canto suo, negava insistentemente la legittimità del credito vantato da SILIPO, chiedendo per quale motivo, solo dopo cinque anni, DEBBI avrebbe ceduto tale credito anziché agire per le vie legali. SILIPO non aveva mai risposto a tali domande, insistendo, anzi, sulla volontà di recuperare la somma di denaro.
Di fronte alla resistenza del Grassi, le parti si erano accordate per un successivo incontro volto all'esibizione della documentazione attestante il presunto debito del Grassi, convinto di non dovere alcunché al DEBBI.

Terminato l'incontro, i Carabinieri che, come detto, stavano svolgendo il servizio di O.C.P., fermavano i tre soggetti, identificandoli in SILIPO Antonio, SARCONE Nicolino e GIBERTINI Marco, i quali, a domanda dei militari, giustificavano l'incontro con il Grassi in forza di una presunta cessione di credito intercorsa fra DEBBI Giuliano e SILIPO Antonio.

Nel 2008, ha spiegato il teste, il DEBBI e il GRASSI erano in affari: il primo era titolare della concessione di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, il Nello Beach, poi Marina Bay, presso il quale Grassi lavorava gestendo il ristorante "Melarancio Mare" sfruttando la fama ed il successo economico dell'altro ristorante da lui gestito in centro a Ravenna "La locanda del Melarancio". Secondo quanto riportato dal Maggiore Mura, DEBBI si era interessato all'acquisto delle quote della locanda del Melarancio, proprio per sfruttarne il nome e, vista la situazione debitoria del ristorante, ammontante a circa 200.000 euro, aveva versato al Grassi e alla moglie Ciancone Paola tale somma al fine di appianare i debiti. Tuttavia, avendo successivamente scoperto che l'esposizione debitoria era maggiore, si era tirato indietro dall'affare.
I contatti fra DEBBI e Grassi, ha continuato il teste, si erano quindi interrotti e la vicenda apparentemente conclusa, fino a quando, nel giugno del 2013, SILIPO si era presentato dal Grassi per ottenere la restituzione della somma di 200.000 euro, in virtù di quella presunta cessione del credito, stipulata a fronte di un corrispettivo di soli 15.000 euro, ed il cui versamento non era in alcun modo emerso dalle indagini.

In merito ai fatti contestati al capo 74 ha riferito anche il Maresciallo Capo Bontà Salvatore, che aveva partecipato al servizio di O.C.P. effettuato il 18.6.2013 presso il bar Cascador. Egli, escusso il 21.9.2016, ha riferito che insieme ai colleghi aveva avuto modo di osservare, prima dell'appostamento, i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza all'interno della locanda del Melarancio prodotti dal Grassi e ritraenti i tre soggetti che avevano chiesto notizie su di lui alla cameriera (nello stesso senso ha riferito anche il

Luogotenente Berti nella medesima udienza). Gli stessi soggetti venivano quindi riconosciuti il giorno seguente e, successivamente identificati, tramite foto contenute negli archivi, in quanto soggetti che, seppur non conosciuti direttamente, lo erano di fama.

24.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Grassi Mauro

Il Grassi, sentito all'udienza del 16.9.2016, ha innanzitutto spiegato come lui e DEBBI Giuliano si erano conosciuti.

Nel 2007 fu proprio l'odierno imputato a contattare il DEBBI che, dopo aver ottenuto la concessione dello stabilimento balneare Marina Bay, era intenzionato a collaborare con lui sfruttando il marchio "Melarancio". A tal fine, si erano accordati per una cessione di quote del Melarancio a favore del DEBBI, che aveva così versato a lui e alla moglie la somma di 200.000 euro a titolo di caparra.

Successivamente DEBBI si ritirò dall'affare, ma non per la maggiore esposizione debitoria del ristorante, di cui egli era certamente a conoscenza sin dall'inizio del rapporto. In ogni caso, posto che i 200.000 euro erano stati versati a titolo di caparra, non era in alcun modo obbligato alla restituzione, tant'è che vennero sottoscritti alcuni documenti nei quali il DEBBI riconosceva di avere rinunciato all'acquisito senza pretendere alcunché.

DICH. GRASSI M. – Il ristorante. Era un bagno comprensivo anche di ristorante. Il ristorante era una parte di questo bagno. La sua proposta era quella di dare duecentomila euro per l'acquisto delle quote, di una parte delle quote del mio ristorante, l'utilizzo del marchio Melarancio nel suo ristorante e il mio apporto lavorativo in quest'attività. Ho portato in seguito una settantina di e-mail che attestavano quello che avevo fatto durante l'estate, inviate da Giuliano DEBBI o dalla moglie Greta Boccedi allora, gli articoli del giornale dove risultava che io ero socio di Giuliano DEBBI per tutto questo. Pretesi di avere i soldi prima, perché avevo paura che, una volta che lui aveva lanciato il locale, non sarebbe stato più interessato all'acquisto delle quote del mio, quindi io sarei rimasto in braghe di tela.

P. – Era il 50 o meno del 50?

DICH. GRASSI M. – Molto meno, meno del 50. Mi diede questi soldi e successe esattamente quello che prevedevo, cioè alla fine della stagione, quando il locale era lanciato (era il primo locale di Ravenna, era pieno tutte le sere) e tutto era stato fatto, disse: Non sono più interessato all'acquisto delle quote. Io ho detto: Peggio per te, nel senso: a posto così. Infatti mi firmò tutti i documenti in cui mi diceva che rinunciava all'acquisto delle quote, li ha firmati. E quindi nulla c'era scritto che pretendeva soldi indietro o altro. Io non l'ho più sentito per cinque anni, fino al 2013. Anzi, anche allora non l'ho sentito, ma ricevetti solo queste minacce da parte di questi altri personaggi, che attestavano di aver acquistato un credito da Giuliano DEBBI, e quindi che io dovevo questi soldi a loro. Basta, non so cos'altro devo dire. Questo era un po' il rapporto per Giuliano DEBBI. Poi veniamo alle cose che sono successe cinque anni dopo.

DICH. GRASSI M. – Il ristorante. Era un bagno comprensivo anche di ristorante. Il ristorante era una parte di questo bagno. La sua proposta era quella di dare duecentomila euro per l'acquisto delle quote, di una parte delle quote del mio ristorante, l'utilizzo del marchio Melarancio nel suo ristorante e il mio apporto lavorativo in quest'attività. Ho portato in seguito una settantina di e-mail che attestavano quello che avevo fatto durante l'estate, inviate da Giuliano DEBBI o dalla moglie Greta Boccedi allora, gli articoli del

giornale dove risultava che io ero socio di Giuliano DEBBI per tutto questo. Pretesi di avere i soldi prima, perché avevo paura che, una volta che lui aveva lanciato il locale, non sarebbe stato più interessato all'acquisto delle quote del mio, quindi io sarei rimasto in braghe di tela.
P. – Era il 50 o meno del 50?
DICH. GRASSI M. – Molto meno, meno del 50. Mi diede questi soldi e successe esattamente quello che prevedevo, cioè alla fine della stagione, quando il locale era lanciato (era il primo locale di Ravenna, era pieno tutte le sere) e tutto era stato fatto, disse: Non sono più interessato all'acquisto delle quote. Io ho detto: Peggio per te, nel senso: a posto così. Infatti mi firmò tutti i documenti in cui mi diceva che rinunciava all'acquisto delle quote, li ha firmati. E quindi nulla c'era scritto che pretendeva soldi indietro o altro. Io non l'ho più sentito per cinque anni, fino al 2013. Anzi, anche allora non l'ho sentito, ma ricevetti solo queste minacce da parte di questi altri personaggi, che attestavano di aver acquistato un credito da Giuliano DEBBI, e quindi che io dovevo questi soldi a loro. Basta, non so cos'altro devo dire. Questo era un po' il rapporto per Giuliano DEBBI. Poi veniamo alle cose che sono successe cinque anni dopo.

Con il consenso delle parti sono state acquisite la denuncia-querela presentata dalla persona offesa in data 17.6.2013, nonché le sommarie informazioni testimoniali raccolte il 18.6.2013 e il 4.7.2013 (cfr. produzioni del 21.9.2016) contenenti la compiuta descrizione degli accadimenti successivi.
Dalle stesse si evince che quel giorno si erano presentati presso la Locanda del Melarancio tre uomini che avevano chiesto di lui alla cameriera esibendo altresì un tesserino dei Carabinieri. Costei contattò quindi Luca Perazzini, socio lavoratore del locale che in quel momento era in sua compagnia che, però, parlando con quei soggetti, negò di essere in compagnia del Grassi. Veniva quindi a conoscenza che quei tre uomini si erano recati al bar Cascador, gestito dalla moglie, chiedendo alla barista, Mingozzi Debora, notizie sul suo conto, lasciando un biglietto da visita con scritto "*Ti ha cercato Antonio 3355614188*".
Nel pomeriggio veniva chiamato ripetutamente nell'arco di un brevissimo tempo (nella denuncia-querela vengono elencate le chiamate delle ore 15.50, 16.29, 16.41, 16.45, 16.48 dall'utenza in uso al SILIPO). Deciso ad affrontare la situazione, il Grassi contattava uno dei numeri verso le 16.50 e, in occasione di tale colloquio telefonico, l'interlocutore – presentatosi con il nome di Antonio - voleva sapere la ragione per la quale non aveva risposto prima dicendogli anche che erano andati a cercarlo sia al ristorante Melarancio che al bar Cascador. Antonio insisteva nel dirgli che avrebbero dovuto parlare di persona, che si sarebbero dovuti trovare. A fronte della insistenza del Grassi nel chiederne la ragione, Antonio gli diceva che se non si fosse fatto trovare lo avrebbero cercato presso la sua abitazione, evidenziando che sapevano dove era la sua residenza "*se non ti fai trovare so che abiti a Borgo Montone e ti veniamo a cercare lì*". A quel punto, sentendosi minacciato sia dal tono usato, che dal contenuto della stessa, nonché per quanto gli era stato riferito circa il comportamento tenuto da questi soggetti nel corso della giornata, Grassi concordava l'incontro, ma si presentava dai Carabinieri per denunciare i fatti.
L'indomani, presso il bar Cascador, incontrava Antonio, il quale gli esibiva le fotocopie delle ricevute che lui e la sua ex moglie avevano firmato in occasione della consegna del denaro da parte di DEBBI. Antonio gli riferì che DEBBI gli aveva ceduto il suo credito e che, dunque,

da quel momento era suo debitore. Grassi resisteva dicendo che non era in alcun modo debitore di DEBBI né, tantomeno, suo. In quel contesto Antonio veniva raggiunto da un altro soggetto che appoggiava il primo nel dire che erano suoi creditori. Antonio diceva a Grassi di stare tranquillo perché erano andati con buoni propositi, negando di avere tenuto il giorno prima condotte minacciose. Di fronte alla resistenza del Grassi veniva concordato un nuovo incontro finalizzato alla visione delle documentazione.

Nel corso dell'esame dibattimentale il testimone ha reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quanto riportato nella querela del 17.6.2013 e nei verbali di SIT del 18.6.2013 e del 4.7.2013:

DICH. GRASSI M. – Allora, è successo in questa maniera. Nel 2013 si presentarono questi tre personaggi al ristorante Melarancio, che io non gestivo già più, perché il locale non era più in mano mia, io avevo divorziato da mia moglie, che era anche la mia socia del locale, anche in seguito a com'erano andate le cose negli affari anche con questo MARINA BAY, perché non è stato piacevole com'era finito il tutto. Si presentarono, mangiarono lì e fecero vedere... esibirono un...

PRESIDENTE

P. – Vennero al Melarancio mare o al Melarancio...?

DICH. GRASSI M. – No, al Melarancio città, perché il Melarancio mare era già chiuso.

P. – Era stato abbandonato. Quindi anche il marchio?

DICH. GRASSI M. – Anche il marchio, nonostante continuarono a utilizzarlo per altri due anni, anche se gli avevo detto che non lo dovevano più utilizzare, visto che non volevano più fare affari con me. Si presentarono facendo vedere questo tesserino a una cameriera del ristorante, dicendo che cercavano me. La cameriera non ha voluto dare il mio numero di telefono, anche perché non ero più né titolare né altro, e mi ha informato...

P. – Non era più il titolare del Melarancio?

DICH. GRASSI M. – Esatto, non ero più titolare di niente, come adesso. Dopodiché mi ha telefonato, dicendomi che mi cercavano queste persone, che io non conoscevo assolutamente. Sono andato comunque nel locale, visto che c'erano le telecamere di videosorveglianza, e ho fatto un fermo-immagine dei personaggi che fanno vedere questa cosa alla cameriera in quel momento.

P. – Scusi, come l'ha fatto, se il locale lei non lo gestisce più?

DICH. GRASSI M. – Perché avevo rapporti ancora con le persone che lo gestivano in quel momento. Dopodiché la persona che lo gestiva allora diventò la mia seconda moglie, quindi è stata una cosa successa successivamente. Mi cercarono anche nell'altro locale che gestisce mia moglie, questo bar, dicendo che avevano bisogno di parlare con me. Anche lì non gli hanno dato il numero di telefono, però comunque l'hanno trovato. Io ho cominciato a ricevere queste telefonate nel pomeriggio. Hanno lasciato un bigliettino con un numero di telefono e con scritto: "Ti cerca Antonio", che io non sapevo assolutamente chi era. Ho telefonato a quest'Antonio. Mi disse che conosceva benissimo dove abitavo e aveva bisogno di vedermi subito; che, se non mi facevo vedere, comunque mi avrebbero trovato loro. Gli ho detto: Va bene, io adesso non sono a Ravenna – non era vero. Ho detto: Ci vediamo domani a questo bar, se vi va bene. Ha detto: Va benissimo. Io ho portato fotografia e registrazione delle telefonate ai Carabinieri, dopodiché il giorno dopo mi sono presentato all'appuntamento, ma

io non sapevo cosa volevano, perché dopo cinque anni mi ero dimenticato completamente che potesse essere legato al MARINA BAY o altro.

P. – Però in prevenzione va già dai Carabinieri.

DICH. GRASSI M. – Assolutamente sì.

P. – Perché evidentemente il tenore della telefonata l'aveva indotta a...

DICH. GRASSI M. – Assolutamente sì. Anche perché, se si presentano con un tesserino dei Carabinieri, proprio per il lavoro che faccio, per aver avuto dei locali, li conosco quasi tutti, i Carabinieri di Ravenna, e su loro consiglio mi dicono: Guarda, potrebbero essere da fuori, ma ci sembra strano... Avendo avuto questa possibilità d'avere il fermo-immagine e registrando le telefonate di mia iniziativa, ho portato tutto ai Carabinieri. Se poi finiva tutto lì, meglio. Ma non è finito tutto lì.

...

DICH. GRASSI M. – Dopo che mi dissero che vantavano questo credito e gli spiegai che non dovevo dare niente, perché era un pagamento di un acquisto di quote (che poi si erano ritirati loro) e per lavoro effettuato, e gli avrei portato tutta la documentazione, perché sono abituato a tenere tutto, proprio per evitare queste cose, e lo farò anche in seguito, visto che mi sono servite, gli ho detto che gli avrei portato tutto quanto e loro mi hanno detto che mi avrebbero fatto incontrare con Giuliano DEBBI e ci avrebbero messo di fronte per capire chi è che diceva la verità o meno. Da quel giorno, però, non li ho più visti né sentiti.

Nel corso del dibattimento il Grassi ha poi riconosciuto sia la foto ritraente SILIPO Antonio - indicato come il soggetto di nome Antonio con cui ebbe a che fare - che il fotogramma estratto dalle immagini visionate per comprendere chi fossero i personaggi con cui si sarebbe incontrato presso il bar Cascador. Non è stato invece in grado di riconoscere la cessione del credito mostratagli in tale occasione dal SILIPO.

24.3. Le testimonianze degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 74

Nel frattempo stavano maturando i fatti che avrebbero condotto alla tentata estorsione contestata al capo 71.

Anche in questo capo la ricostruzione degli esiti delle indagini è stata affidata al Maggiore Mura (cfr. udienza 14.9.2016, pp. 191 ss.).

Secondo quanto riferito dal testimone, il 30.6.2013 Apuzzo Ugo aveva richiesto ai Carabinieri di Marina di Ravenna di intervenire "*perché tre persone, calabresi, a suo dire, con fare minaccioso si erano presentate da lui e, sostanzialmente, lo stavano minacciando*". Una volta intervenuti, i militari avevano proceduto all'identificazione dei tre soggetti, rivelatisi essere DILETTO Alfonso, il cognato GERACE Gennaro e SPAGNOLO Mattia (e non SPAGNOLO Domenico come indicato per mero errore materiale nel capo di imputazione) i quali sostenevano di trovarsi presso lo stabilimento Marina Bay per verificare gli incassi del locale ad esso pertinente, in virtù di un contratto di usufrutto del 50% di quote dello stabilimento stesso di cui era parte GERACE Gennaro (cfr. anche annotazione relativa all'intervento, prodotta all'udienza de 28.9.2016).

Lo stabilimento balneare Marina Bay, ha spiegato il teste, era stato dato in concessione alla società Marina Bay s.r.l., le cui quote sociali erano divise in egual misura tra le società Sogno Verde s.r.l. - riferibile alla moglie del DEBBI e tramite la quale costui, amministratore e rappresentante legale, abitualmente operava - e la Viesse S.r.l. di Visconti Enrico, socio del DEBBI (cfr. anche visura camerale prodotta nel corso dell'udienza del 28.9.2016).
Il 25.4.2013 DEBBI Giuliano, in qualità di amministratore delegato della società Marina Bay s.r.l. conferiva delega per l'esercizio dei poteri collegati alla sua carica a GERACE Gennaro, con atto scritto, prodotto all'udienza del 28.9.2016
In seguito, il 28.6.2013, avanti al Notaio Dott. Zanichelli, con studio in Reggio Emilia, la società Sogno Verde S.r.l. aveva COSTituito in favore dello stesso GERACE un "*diritto di usufrutto con termine finale al 15 settembre 2013, su una quota del valore nominale di euro 49.500,00, pari al 50% del capitale sociale della società Marina Bay S.r.l.*" (cfr. contratto di usufrutto prodotto all'udienza del 28.9.2016).
In forza di tale contratto, dunque, il 30.6. 2013 GERACE, DILETTO e SPAGNOLO si erano recati presso lo stabilimento balneare gestito da Apuzzo Ugo, il quale sosteneva la legittimità del suo titolo alla gestione dello stabilimento balneare in forza del contratto di *catering e banqueting* (cfr. produzione 28.9.2016) stipulato tra la società Marina Bay s.r.l., in persona di Giacomo Bettariga, Presidente del C.d.A., e la società Divina s.r.l., nella persona di Souza Sauder Giovania (il Magg. Mura, p. 194 ha definito Apuzzo il legale rappresentante, anche se dalla visura camerale del 1.7.2013 risulta esserlo la Souza, cognata di Apuzzo, come dichiara lo stesso a pag. 2 delle SIT prodotte con il consenso delle parti all'udienza del 21.9.2016, pag. 31).
Apuzzo Ugo, ha spiegato il Maggiore Mura, aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri di Ravenna per tre giorni di seguito, proprio perché sosteneva di essere stato più volte minacciato da quei tre soggetti, che gli avevano anche detto che lo avrebbero impiccato e che avrebbero dato fuoco al locale.
Il primo intervento veniva così richiesto il 30.6.2013. Il giorno seguente, 1.7. 2013, Apuzzo aveva chiamato i Carabinieri perché DILETTO e GERACE si erano presentati nuovamente presso lo stabilimento Marina Bay, accompagnati da Grande Domenico, commercialista di DILETTO, e da Dall'Olio Andrea, commercialista di DEBBI, reiterando le minacce già proferite in precedenza (dalla annotazione dei Carabinieri intervenuti risulta anche la presenza di Spagnolo Mattia e tale Lazzarini Giuseppe, entrambi "collaboratori" di GERACE; cfr. annotazioni prodotte, con il consenso delle parti, in seguito dell'escussione del testimone di polizia giudiziaria Appuntato Allegrezza Giovanni, verbale 21.9.2016, pp. 50-52.). Il terzo intervento avveniva il 2.7.2013, giorno in cui Apuzzo aveva riferito ai militari di avere visto aggirarsi nei pressi dello stabilimento balneare i medesimi soggetti, successivamente identificati dai Carabinieri in DILETTO, Lazzarini, SPAGNOLO e Dall'Olio.

In merito a tali interventi è stato escusso il 21.09.2016 anche il teste Luogotenente Miserendino Antonino, all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna. Nel corso dell'intervento del 30.6.2013, ha spiegato il teste, l'Apuzzo, mostrando il contratto stipulato con il Bettariga e dallo stesso firmato, lamentava la presenza insistente degli imputati che, attraverso minacce, pretendevano di visionare gli incassi dello

stabilimento in quanto nuovi proprietari del 50% del capitale della società Marina Bay s.r.l. (cfr. verbale 21.9.2016, p. 48).

Successivamente è stato escusso anche l'appuntato scelto Allegrezza Giovanni, uno dei Carabinieri di Ravenna intervenuti presso lo stabilimento balneare nei giorni seguenti, il quale ha riferito di essere stato inviato dalla Centrale Operativa presso il Marina Bay in quanto "*Il gestore comunque lamentava il fatto di alcune minacce, che sono state negate, logicamente, dalle persone presenti. Ci fece vedere dei contratti della gestione del locale, che non erano firmati, però, e ci disse che erano stati depositati presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna con le firme. L'originale era stato depositato qualche giorno prima*" (cfr. verbale ud. 21.9.2016, p. 50).

Il Luogotenente Berti, escusso anch'egli all'udienza del 21.9.2016, ha descritto le vicende societarie e le condizioni economiche in cui versava l'attività connessa allo stabilimento oggetto del contendere tra l'Apuzzo e il DILETTO:
"*LUOG. BERTI L. – Lo stabilimento balneare MARINA BAY in realtà si chiamava NELLO BEACH. Viene poi acquistato da DEBBI Giuliano nel 2006-2007. E' uno stabilimento molto grande di Marina di Ravenna, è il più grande che c'è sulla spiaggia, famoso fra gli anni novanta e duemila, avvenivano questi happy hour fra le diciotto e le ventiquattro tutti i giorni, con cinquemila/seimila persone circa presenti ogni sera. Era uno stabilimento balneare molto importante. Ripeto, era gestito da altri soggetti e nel 2006 o 2007 venne acquistato da DEBBI Giuliano ed altro soggetto per circa un miliardo di lire. Poi dopo la gestione del MARINA BAY è stata un po' travagliata, molto travagliata, nel senso che DEBBI lo acquista, poi probabilmente nel corso della gestione si accorge di grossi problemi finanziari per tasse non pagate al demanio, poi Equitalia che rincorreva diversi pagamenti, eccetera, eccetera. Tant'è che poi viene dato in gestione, la MARINA BAY S.r.l. lo dà in gestione momentanea a questo Apuzzo Ugo, il quale tiene la gestione per poco tempo, anche perché interviene Equitalia, pignorando lo stabilimento nella sua interezza...*
P. M. – Questo è importante: questo pignoramento di Equitalia quando avviene, Luogotenente?
LUOG. BERTI L. – Avviene a luglio del 2013. Poi successivamente, nello stesso periodo, fra agosto e i primi di settembre, ci sono stati numerosissimi controlli, quando ancora c'era Apuzzo che gestiva, numerosissimi controlli da parte di Carabinieri, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Direzione Territoriale del Lavoro, che portano a chiedere al Pubblico Ministero della Procura di Ravenna il sequestro preventivo di questo MARINA BAY per violazione sull'occupazione abusiva del demanio pubblico, proprio perché non aveva pagato le tasse e non aveva più autorizzazioni.
P. M. – Mi scusi, Luogotenente: i fatti per cui procedeste con la Procura di Ravenna erano fatti che avevano loro origine prima della gestione formalmente Apuzzo oppure nascono quell'estate?
LUOG. BERTI L. – No, no, no, sicuramente era precedente, il problema MARINA BAY era precedente" (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 58-59).

24.4. Le dichiarazioni della persona offesa, Apuzzo Ugo

Alla stessa udienza del 21.9.2016 è stata escussa anche la persona offesa, Apuzzo Ugo, che ha risposto alle domande che le parti si sono riservate di sottoporgli, pur avendo prestato consenso alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali da lui rese il 25.2.2016 (cfr. produzione 21.9.2016).

Egli ha innanzitutto riferito di avere principalmente trattato, per la gestione del locale, con il Bettariga, allora amministratore della società Marina Bay s.r.l..

A causa della grave situazione debitoria del Marina Bay s.r.l. nei confronti del demanio, che vantava un credito pari quasi a 2 milioni di euro, venne deciso di stipulare un contratto di *catering e banqueting*, per il tramite la società della cognata Divina s.r.l., in cambio di un corrispettivo pari al 10% degli incassi. Il 30.6.2013, un paio di mesi dopo aver preso in gestione lo stabilimento, si erano presentati dei soggetti calabresi che pretendevano di entrare in possesso dello stabilimento stesso sostenendo di averne titolo: "*DICH. APUZZO U. – Ci sono stati dei signori che una mattina si sono presentati. Io dormivo all'interno. Quando ho aperto la porta della cameretta dove dormivo per andare a lavorare, saranno state le sei di mattina, ho trovato delle persone che mi hanno detto testualmente: Siamo venuti a prendere possesso del nostro bene. P. M. – Dormiva dove, lei? DICH. APUZZO U. – Dentro lo stabilimento. P. M. –"Quindi erano venuti lì. DICH. APUZZO U. – Dentro [...] DICH. APUZZO U. – Questi signori si sono presentati con questa... mi hanno detto così, al ché ho detto: Guardate, a me non risulta che voi siate i titolari. Dico: Cosa...? Insomma, mi volevano convincere ad andar via, a un certo punto mi hanno anche minacciato, io ho chiamato i Carabinieri. PRESIDENTE – Dica che minacce le hanno fatto. DICH. APUZZO U – Verbalmente mi è stato detto: Ti impicchiamo se non te ne vai. P. M. – E quindi lei chiamò i Carabinieri. DICH. APUZZO U. – Sì, subito.*" (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 92-93).

La vicenda, ha proseguito il teste, era proseguita anche nei giorni seguenti. Infatti quei soggetti calabresi si erano presentati all'interno del ristorante, come se avessero le chiavi (cfr. verbale 21.9.2016, p. 95). Apuzzo contattò quindi il Bettariga chiedendogli spiegazioni:

"*DICH. APUZZO U – Subito. La stessa mattina, immediatamente. Io, la prima cosa che ho fatto è chiamare i Carabinieri, successivamente ho contattato Bettariga, perché era il legale rappresentante, e gli ho chiesto: Cosa devo fare? Perché io mi ero spaventato veramente, perché non era una bella situazione. Visto che fra problemi e non problemi e tutto quanto c'era anche questa cosa qua... Già avevo la fila della gente a chiedere dei soldi. PRESIDENTE. Va bene. Ci dica cosa le ha risposto Bettariga. DICH. APUZZO U. – Bettariga mi ha detto: Tu stai al tuo posto, perché sei tu autorizzato a stare lì. Questo mi ha risposto. P. M. – L'ha sentito altre volte? DICH. APUZZO U. – Sì. Dopo, questi contatti sono stati continui, perché queste persone insistevano. Io, ovviamente, non sapendo cosa fare, è ovvio che ..*" (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 95-96).

Il testimone ha specificato che, sebbene quei soggetti gli avessero mostrato un "*documento notarile*" di usufrutto delle quote del DEBBI a loro favore, non contattò quest'ultimo, ma Bettariga il quale, unitamente a Visconti, gli avrebbe detto che "*lui non c'entrava praticamente più nulla*" (cfr. verbale 21.9.2016 p. 98).

24.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Sulla vicenda ha fornito il proprio apporto probatorio anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, come visto, per un certo periodo, venne coinvolto nelle trattative per l'acquisto del locale.

GIGLIO ha riferito di essere stato contattato da COSTI Omar, il quale gli chiese se era interessato ad acquistare il lido Marina Bay, che era di proprietà del suo socio, tale Giuliano (Giuliano DEBBI), che si trovava in difficoltà economica.

Si era così recato a visitare quel lido in compagnia di FLORO VITO Gianni, e di averlo trovato interessante. Dopo alcune riunioni con COSTI Omar ed il suo commercialista, Dino Clausi, decise di acquistarlo. Lo stabilimento balneare era composto anche da una discoteca e da un ristorante, ma doveva essere ristrutturato. L'attività di Giuliano (DEBBI) era indebitata e quindi GIGLIO la avrebbe acquistata ad un prezzo ribassato, facendosi carico dei debiti. Il progetto era (come al solito, cfr. capo 106) quello di acquistare la società indebitata e scinderla in due parti, lasciando tutti i debiti in capo alla vecchia società e portando le autorizzazioni e le licenze su quella nuova. Aveva previsto di investire circa 600.000/700.000 € in questo affare. Quando la trattativa sembrava ormai chiusa e l'affare concluso, Giuliano (DEBBI) apprese da internet i suoi legami con la 'ndrangheta e si tirò indietro dall'affare. In quello stesso momento, però, DILETTO venne a conoscenza dell'affare tramite SARCONE e SILIPO Antonio e mostrò interesse per la trattativa, proponendogli di entrare insieme nell'affare e di dividere la cifra necessaria per l'acquisto e la ristrutturazione del lido. DILETTO, ha precisato GIGLIO, aveva intenzione di entrare nell'affare ed investire denaro per conto di GRANDE ARACRI Nicolino.

Queste le parole rese dal collaboratore all'udienza dell'11.11.2016:

P. M. – Con riferimento al lido di Ravenna, come l'ha menzionato, se ci vuole riferire meglio quest'episodio, che poi è il capo 71 delle imputazioni Signor GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Allora, io conoscevo Omar, perché Omar, COSTI Omar, che non mi veniva il cognome COSTI...

P. M. – COSTI; l'ha detto, il cognome.

DICH. GIGLIO G. – Adesso mi è venuto in mente. Conoscendo COSTI Omar, che operavamo insieme con Pelaggi Paolo e Riillo Pasquale, mi propose all'epoca il lido del socio, di Giuliano, il socio, giù a Ravenna. Lido che io, onestamente, sono andato a vedere, a valutare e volevo acquistarlo, perché quella società aveva avuto dei problemi, quindi si era indebitata un po'. Abbiamo avuto diversi incontri, diverse riunioni con COSTI Omar e il socio, il mio commercialista Dino Clausi ed io. Cosa che abbiamo portato avanti. Eravamo quasi alla chiusura, quando Giuliano, socio occulto di COSTI, su internet ha visto che ero su internet per questioni legate alla 'Ndrangheta e fece un passo indietro. E quindi l'affare è andato...

P. M. – ...a monte per lei.

DICH. GIGLIO G. ...a finire, sì. Mi sente?

P. M. – Sì. E' andato a monte l'affare per lei, GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Esatto, è andato a monte. Ma in questo contesto, mentre io stavo facendo la trattativa, DILETTO si fece avanti, dicendo che l'affare... era venuto a conoscenza tramite il SARCONE e anche tramite SILIPO Antonio, perché in quel periodo stavano facendo... conoscevano Omar, e quindi è venuto a conoscenza e DILETTO mi disse che,

l'affare, l'avremmo dovuto fare insieme e non da solo. Essendo venuto meno, il DILETTO si fece avanti, proponendo il cognato del DILETTO. Affare che hanno fatto poi, hanno concluso... Ci sono stati anche dei problemi, ci sono state anche delle denunce, perché DILETTO ha minacciato Giuliano. Queste mi sono state raccontate anche da Omar.

P. M. – Lei sa cosa si chiama questo lido? Se lo ricorda?

DICH. GIGLIO G. (risponde dopo circa 5 secondi) – MARINA BAY, se non sbaglio.

P. M. – Come ha detto?

DICH. GIGLIO G. – MARINABEI, MARINA BAY, una cosa del genere.

P. M. – Sì, MARINA BAY. Lei ci è stato, in questo posto?

DICH. GIGLIO G. – Sono stato con Giuseppe Floro Vito, l'ho visitato e l'avevo trovato molto interessante, quel lido balneare. C'era anche una discoteca, c'era il ristorante, c'erano... Era una bella struttura.

P. M. – Quanto pensava di investire in quel lido?

DICH. GIGLIO G – Diciamo che noi ci siamo fatto quattro conti con il commercialista. Lì doveva essere fatta... assorbita la società, fare una scissione di azienda, spaccare in due l'azienda, lasciare i debiti sulla vecchia e portare tutte le autorizzazioni, con le licenze e tutto, sulla società nuova

P. M. E si parlava di cifre nell'ordine di...? Ci aveva pensato, riflettuto? Che investimento era?

DICH. GIGLIO G. – Dottoressa, io le ho risposto, forse lei non...

P. M. – Mi scusi .

P. – Non abbiamo sentito, GIGLIO. Non è arrivata la voce, forse.

DICH. GIGLIO G. – Ah, va bene. Dicevo che l'investimento... il problema è che c'erano i debiti, quindi dovevamo assorbirci i debiti e riconoscere... adesso non mi ricordo di preciso cos'era che Giuliano doveva prendere, ma non era molto, perché in base ai debiti che c'erano, il Giuliano doveva prendere poco. Quindi io avrei assorbito l'azienda, fatto una scissione d'azienda...

P. M. – Ho capito, questo si è sentito. Quindi era una cifra che veniva al ribasso perché lei nel frattempo risanava i debiti che aveva questa...

Lo domanda non viene ultimata in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Non è che li risanava; li metteva nella società>>.

<<Li metteva da parte, sì>>.

P. M. – Ha anche detto che SILIPO in quella fase temporale aveva rapporti con COSTI Omar: ho capito bene?

DICH. GIGLIO G. – Sì, dottoressa. Ma l'investimento, mi scusi, non era nell'acquisire la società, ma l'investimento era poi nel ristrutturare quelle proprietà che c'erano sulla... quelle strutture che c'erano, perché erano tutte da ristrutturare.

P. M. – Ma io apposta le chiedevo: quanto pensava di investire? Cinquantamila euro? Centomila? Duecentomila? Cinquecentomila?

DICH. GIGLIO G. – Lì ci volevano più di sei/settecentomila euro per ristrutturarlo.

P. M. – Ecco, questa era la domanda.

P. – Sei/settecentomila euro. E chi li avrebbe messi? Tutti lei?

DICH. GIGLIO G. – No. Quando si offrì DILETTO, la cifra avrebbe dovuto metterla DILETTO.

P. – Tutti lui?
DICH. GIGLIO G. – Lui per conto di Nicolino Grande Aracri.

24.6. L'esame dell'imputato e le sue dichiarazioni predibattimentali

Debito spazio deve essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha fornito più volte la propria spiegazione degli avvenimenti, sia alle Forze dell'Ordine sia all'Autorità giudiziaria.

Ragioni di garanzia, e in ossequio al superiore principio che vuole la prova formarsi nel contraddittorio delle parti, rendono necessario partire dall'analisi delle dichiarazioni dibattimentali rese nel corso del suo esame, al quale si è sottoposto all'udienza 18.5.2017.

In questa sede, il DEBBI riferito in merito a quattro temi fondamentali:

- ai rapporti con COSTI Omar e la società MINIMUM S.r.l.;
- ai rapporti con GIBERTINI Marco;
- ai rapporti con Grassi Mauro e ai fatti oggetto del capo 74;
- ai rapporti con Apuzzo e, più in generale, ai fatti relativi al capo 71.

Per quanto riguarda il primo tema, l'imputato ha spiegato – come già fatto davanti al Pubblico Ministero - che fu COSTI, attraverso tale Jarno Zaffelli, ad avvicinarlo tra il 2005 e il 2006 per diventare soci in affari, dopo aver liquidato le sue azioni e cessato la carica di amministratore delegato in una grossa società quotata in borsa. Nel 2007, quindi, fu creata la società MINIMUM S.r.l.: oltre a lui, che avrebbe finanziato l'attività della società, erano soci fondatori COSTI Omar e tale Magrini Massimo. Successivamente all'acquisto delle quote del Magrini, DEBBI si era trovato a possedere la maggioranza e, non avendo competenze in materia contabile, aveva ceduto il 3% delle quote al suo commercialista di fiducia, Dall'Olio Andrea, con il compito di verificare l'andamento della società.

Per quanto a conoscenza dell'imputato, sulla base di ciò che gli riferiva il commercialista, gli affari erano proficui e tutto si svolgeva regolarmente. Era dunque convinto di aver fatto investimenti sicuri nella Minimum, che di fatto era gestita esclusivamente da COSTI, circostanza che gli permetteva di dedicarsi allo stabilimento balneare da poco acquistato a Marina di Ravenna. A cavallo dell'estate 2012 erano tuttavia cominciati i primi problemi con la Guardia di Finanza, che contestava alla Minimum l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Nonostante tali contestazioni, COSTI lo aveva rassicurato, mostrandogli foto di società e, addirittura, di soggetti che guidavano i camion di merci. Essendosi convinto della veridicità di quanto dichiaratogli dal COSTI, si era quindi recato a Marina di Ravenna per la stagione estiva, senonché, a fine stagione aveva scoperto i primi problemi anche con le banche, che lamentavano il mancato pagamento degli anticipi concessi. Solo a questo punto aveva quindi scoperto di essere stato truffato da COSTI, che operava illecitamente (cfr. capi 97, 98, 99) e lo sfruttava per ottenere denaro.

Negli stessi anni di attività della Minimum S.r.l., si innestano, dunque, le vicende legate allo stabilimento balneare di Marina di Ravenna Marina Bay. L'imputato ha riferito di come fosse venuto a conoscenza della possibilità di gestire lo stabilimento di Marina di Ravenna tramite lo stesso Magrini, che nel 2007 entrò "*con una quota io e Visconti di Brescia, credo con un 20% subito. Gli altri soci erano Sintini di Ravenna e Garlini, giocatore di calcio*" (cfr. verb. stenot. ud. 18.05.2017, p. 182). A settembre del 2012, chiusa positivamente la stagione del

Marina Bay, DEBBI aveva però scoperto i problemi finanziari di Minimum, che portarono alla convocazione di una assemblea nel dicembre 2012 per estromettere COSTI.

Contemporaneamente, DEBBI veniva avvicinato da GIBERTINI Marco, soggetto che aveva conosciuto tramite COSTI ed il suo avvocato, Liborio Cataliotti. Il GIBERTINI si era presentato a DEBBI proponendogli un affare relativo al commercio di una particolare tipologia di petrolio reperibile in Ucraina e da vendere in Cina. Proprio in ragione di tale prospettiva di guadagno, vista dal DEBBI come occasione per ripianare le perdite subite a causa del COSTI, l'imputato aveva intensificato i suoi rapporti con GIBERTINI, tanto da portarlo a confidargli i suoi problemi finanziari. In questo contesto, fu proprio GIBERTINI a presentargli SILIPO – per vero già incontrato in altra occasione in compagnia del COSTI, pur senza conoscerne l'identità – insistendo affinché si affidasse a costui per la risoluzione del problema dei crediti a suo dire vantati nei confronti di Grassi e Magrini. SILIPO gli era stato indicato come titolare di una società di recupero crediti. Dopo varie insistenze da parte del GIBERTINI, il DEBBI si era quindi determinato, anche in ragione della gravità della situazione economica in cui era precipitato, ad accettare la proposta del GIBERTINI e, quindi, a firmare le cessioni di credito. A tale determinazione era giunto anche perché il GIBERTINI, di cui si fidava, gli aveva mostrato i documenti di altri imprenditori che si erano positivamente affidati a SILIPO. Allo scopo, nel mese di aprile, era stato accompagnato dal GIBERTINI presso l'abitazione del SILIPO, senza che gli avessero destato alcun sospetto né la particolarità del luogo, del tutto differente dai tipici ambienti di una società professionalmente dedita all'attività di recupero crediti, né la presenza all'esterno di ruspe e camion. SILIPO, in quell'occasione, gli aveva garantito che, se gli avesse dato l'incarico, avrebbe recuperato i suoi crediti. A fronte della cessione così stipulata, veniva fissato un corrispettivo di 5-10.000 euro, mai corrisposto.

Quanto alla vicenda relativa alla vendita del Marina Bay, l'imputato ha ribadito che la ragione fondamentale per cui decise di alienare le quote della società di gestione, era la situazione di indebitamento causata dalla *mala gestio* della Minimum. Nel mese di dicembre 2012 era stato nominato Amministratore delegato Bettariga, amico di Visconti, che si era messo in contatto con Apuzzo Ugo al fine di affidargli la gestione dello stabilimento balneare. Gli venne fatta la proposta di pagare la somma di 180.000 euro per tre anni e, successivamente, di acquistare l'attività. Per l'imputato era un accordo vantaggioso, perché gli avrebbe consentito di scrollarsi di dosso almeno parte dei problemi che lo assillavano. Apuzzo, tuttavia, tergiversava, rimandando continuamente l'incontro per la stipulazione formale davanti al notaio. Per questa ragione interveniva GIGLIO Giuseppe, presentatogli da COSTI Omar. Con lui veniva intavolata una trattativa con i rispettivi commercialisti, nonché con un soggetto presentato come ristoratore, VERINELLI. Le trattative erano proseguite, finché il suo commercialista lo avvertì dicendogli "*Guarda che ho delle notizie poco belle su GIGLIO. E dico: Quali notizie poco belle? – E' un tipo che sembra poco raccomandabile, ha dei precedenti che non vanno bene. Allora io cosa faccio? Dico: no, che sfiga... Manda un'e-mail, ferma tutto*".

GIBERTINI, venuto a conoscenza del fallimento della trattativa, si era offerto di cercare possibili nuovi acquirenti. Dopo qualche giorno gli presentò GERACE. A quel punto DEBBI, esausto della situazione, gli dava il numero del suo socio, Visconti, affinché si mettessero in

contatto per la trattativa. Ne derivarono alcuni incontri presso lo studio del commercialista. Nel frattempo DEBBI si era accordato con GERACE per mostrargli lo stabilimento, quest'ultimo, vi si era recato accompagnato da tale Alfonso, all'epoca ignoto al DEBBI, ed un ragazzo più giovane. In tale frangente non si era ancora giunti alla formalizzazione del contratto con l'Apuzzo, che continuava a tergiversare.
Venne poi successivamente contattato dai Carabinieri di Ravenna per i fatti di cui al capo 71. Da qui iniziarono i suoi problemi. Di spontanea iniziativa, cercò di spiegare la sua posizione sia parlando con il Colonnello De Masi, sia scrivendo, tramite il suo Avvocato Romano Corsi una lettera a SILIPO Antonio, con la quale invitava costui a desistere dalla attività di *"esazione del credito"* mediante *"audaci, uso eufemismo, tecniche di esazione che non rientravano certo nei pensieri del mio mandante"* e a restituire tutta la documentazione relativa alla cessione del credito (cfr. produzione udienza 28.9.2016).

Interrogato dal proprio difensore, l'imputato ha specificato che il credito asseritamente vantato nei confronti di Grassi derivava dal pagamento dell'importo esborsato per ripianare i debiti del Melarancio così come dichiaratigli dal Grassi e poi rivelatisi di gran lunga superiori (1.300.000 euro), circostanza che lo indusse a non concludere l'affare. Cercò poi di ottenere la restituzione dei denari tramite il proprio avvocato, non riuscendo però nell'intento
L'imputato ha inoltre specificato che non apprezzava Apuzzo né come persona né come gestore, anche perché, a suo dire, svolgeva la sua attività in modo irregolare e, addirittura, in assenza di qualunque titolo legittimante. Per tale motivo, completamente sfinito ed intenzionato ad uscire da quella situazione oltremodo gravosa, aveva preso contatti con il socio Visconti e l'amministratore Bettariga, per trovare una soluzione. DEBBI ha poi precisato di aver stipulato il contratto di usufrutto delle quote al fine di permettere ai potenziali acquirenti di verificare la produttività dello stabilimento e, quindi, la vantaggiosità dell'affare.
L'imputato ha infine ribadito di non aver in alcun modo voluto avvalersi dell'ausilio di persone legate alla criminalità organizzata:
"AVV. DIF. DE BELVIS – Lei ha mai inteso avvalersi dell'ausilio di persone che potevano avere dei legami con la criminalità organizzata?
SIG. DEBBI G. – Non scherziamo. Assolutamente no.
AVV. DIF. DE BELVIS – Lei aveva il sentore che SILIPO fosse legato (se lo è, legato) alla criminalità organizzata?
SIG. DEBBI G. – Assolutamente no. Avrei fatto come ho fatto con GIGLIO, avrei fatto esattamente uguale.
AVV. DIF. DE BELVIS – Lei conosce SARCONE Nicolino?
SIG. DEBBI G. – A posteriori, adesso sì.
AVV. DIF. DE BELVIS – Chi gliel'ha rappresentato come una persona che ha avuto delle vicende giudiziarie?
SIG. DEBBI G. – Io non so neanche cos'ha fatto SARCONE adesso. Non lo so neanche adesso
AVV. DIF. DE BELVIS – Lei conosceva DILETTO Alfonso?
SIG. DEBBI G. – Assolutamente no.
AVV. DIF. DE BELVIS – Come lo conosceva?

SIG. DEBBI G. – Come Alfonso. E come amico di GERACE, che l'ha accompagnato.
AVV. DIF. DE BELVIS – Chi le ha detto che si chiamava DILETTO?
SIG. DEBBI G. – L'ho imparato quando sono andato all'interrogatorio."

Come anticipato, il dibattimento non è stata l'unica occasione in cui il DEBBI ha reso dichiarazioni in ordine ai fatti che lo vedono imputato nei due capi di accusa in esame. Ed invero, dopo la convocazione dei Carabinieri nell'immediatezza dei fatti oggetto del capo 71, egli, già nell'agosto del 2013 si era recato spontaneamente dal Colonnello De Masi il 21.8.2013 per chiarire la sua posizione (cfr. produzione 28.9.2016); successivamente, nel settembre del 2013, era stato sentito dal Pubblico Ministero al quale aveva chiesto di potere parlare (cfr. produzioni del 6.6.2017).

Avanti al Colonnello De Masi, il DEBBI aveva già reso corpose dichiarazioni sostanzialmente conformi a quanto poi dichiarato in dibattimento, ribadendo le stesse anche al Procuratore della Repubblica, avanti al quale si era recato spontaneamente In questa sede, sostanzialmente, dopo aver ripercorso le vicende imprenditoriali pregresse, ed in particolare i suoi rapporti con COSTI Omar e la Minimum, il DEBBI ha descritto le modalità dell'acquisto dello stabilimento balneare
di Ravenna e le successive vicende della gestione - così come influenzate dall'indebitamento della Minimum – nonché l'ingresso di Apuzzo ed i suoi rapporti, non buoni, con lui sia dal punto di vista personale che commerciale. Ha quindi descritto l'affidamento riposto nel GIBERTINI Marco, che gli aveva presentato GERACE come possibile acquirente del Marina Bay, e lo aveva spinto e convinto ad affidarsi a SILIPO Antonio per recuperare i suoi crediti, che non era riuscito a recuperare nemmeno per le vie legali. A tale scopo, ha spiegato il DEBBI, GIBERTINI gli aveva mostrato la copia della cessione di credito firmata da un grande imprenditore di Modena nel settore degli autotrasporti e gli aveva detto che anche l'imprenditore SALSI si era rivolto a SILIPO per il recupero di un suo credito. Si era quindi convinto ad agire in quel modo, nonostante le iniziali resistenze e diffidenze. GIBERTINI gli aveva così presentato SILIPO ed aveva sottoscritto la cessione del credito.

24.7. Le dichiarazioni testimoniali dei due commercialisti indotti dalla difesa, Grande Domenico e Dall'Olio Andrea. La documentazione prodotta a corredo delle tesi difensive
Nel corso dell'udienza del 3.8.2017 sono stati escussi i commercialisti Grande Domenico e Dall'Olio Andrea, indotti dalla difesa.
Il primo ha dichiarato di aver assistito ad un incontro tra i suoi clienti, GERACE e DILETTO, e Apuzzo Ugo. All'incontro, svoltosi con toni "amichevoli" aveva presenziato anche il DEBBI: "*TESTIMONE GRANDE – Allora, la prima volta che era il primo pomeriggio che siamo andati, la conversazione è stata abbastanza amichevole. DIFESA, AVV. DE BELVIS – Tra chi? TESTIMONE GRANDE – Tra il GERACE, il DILETTO, Apuzzo, il signor DEBBI, perché comunque ci siamo, ci siamo tutti lasciati con una stretta di mano senza particolari problemi*" (cfr. verbale 3.8.2017, p. 106).
Il testimone ha poi dichiarato che DILETTO e Apuzzo non si erano mai appartati e che, nonostante i toni accesi, non aveva percepito alcuna minaccia nei confronti dell'Apuzzo (cfr. verbale 3.8.2017, p.110). Ha, inoltre, precisato che secondo i progetti, il DILETTO avrebbe

finanziato il cognato GERACE nella gestione dello stabilimento balneare, quindi, per tale motivo era intervenuto anch'egli agli incontri presso il Marina Bay.

Il commercialista Dall'Olio ha riferito in merito alle trattative con GIGLIO per l'acquisto delle quote della società Marina Bay s.r.l., possedute dalla società Sogno Verde.
DEBBI gli aveva infatti comunicato l'intenzione di uscire dalla compagine societaria, ed aveva individuato in GIGLIO Giuseppe il soggetto interessato all'acquisto, finché il Visconti, altro socio del DEBBI nella società Marina Bay, lo aveva dissuaso dal compiere l'operazione, in quanto GIGLIO era persona *"a lui non gradita"*. Approfondirono così le ricerche sulla persona del GIGLIO, ed essendo emerso il suo coinvolgimento con la malavita organizzata di stampo 'ndranghetista rinunciarono all'affare: *DIFESA, AVV. DE BELVIS – Quando lei dice "Il signor DEBBI mi manifestò la necessità di cedere le quote relative allo stabilimento balneare", quelli nomi le vennero sottoposti per le trattative? Se lo ricorda?*
TESTIMONE DALL'OLIO – Secondo me tra questi c'era anche GIGLIO, tra questi. Poi dopo però l'altro socio del Marina Bei segnalò che, diciamo, il signor GIGLIO non era persona a lui gradita, poi ci ha consigliato di andare a verificare su Internet e qualche cosa. Di conseguenza abbiamo sconsigliato anche noi... DIFESA, AVV. DE BELVIS – E cosa emerse nelle vostre ricerche? TESTIMONE DALL'OLIO – Ma io francamente ricordo che c'erano dei coinvolgimenti, non l'ho capito bene, se come teste, o comunque facente parte della 'ndrangheta, collaboratori... Era un po' vaga l'iscrizione in Internet DIFESA, AVV. DE BELVIS – E quindi cosa decideste di fare? TESTIMONE DALL'OLIO – Di soprassedere, di, secondo me Sogno Verde scrisse anche una raccomandata dove diceva "Lasciamo stare, non vogliamo fare niente". DIFESA, AVV. DE BELVIS – Le trattative erano in stato avanzato con GIGLIO? TESTIMONE DALL'OLIO – No, non è mai stato fatto nessun preliminare, almeno che io sappia. DIFESA, AVV. DE BELVIS – A proposito di questa circostanza, avete avuto uno scambio di mail con altri soggetti che evidentemente rientravano in questa trattativa? Se lei ha mandato delle mail in merito a questa trattativa ad altri soggetti soci dello stabilimento balneare? TESTIMONE DALL'OLIO – In merito a trattativa con GIGLIO? DIFESA, AVV. DE BELVIS – GIGLIO. TESTIMONE DALL'OLIO – Non ho capito la domanda. Cioè in merito a quale trattativa? Con GIGLIO o con GERACE? DIFESA, AVV. DE BELVIS – GIGLIO, GIGLIO, sto parlando di GIGLIO. Adesso stiamo parlando... TESTIMONE DALL'OLIO – Con GIGLIO francamente non ricordo di avere mandato delle mail, anche perché non è stata una trattativa che si è sviluppata. DIFESA, AVV. DE BELVIS – Sono agli atti, Presidente. TESTIMONE DALL'OLIO – Diciamo che non ha mai preso piede, cioè. (cfr. verbale 3.8.2017, pp. 131-132).
Il teste ha, quindi, parlato di come DILETTO Alfonso, GERACE Salvatore e GIBERTINI Marco fossero entrati nelle trattative. I primi due furono presentati a DEBBI da GIBERTINI come soggetti interessati all'acquisto delle quote e alla gestione del bagno di Ravenna. DILETTO gli venne presentato come Alfonso, senza specificazione del cognome. Venne preparato con il loro commercialista, Dott. Grande, e con il Visconti, l'altro socio del Marina Bay, un preliminare di cessione quote anche se, poi, Visconti tergiversò un po', anche perché nel frattempo aveva affidato la gestione del Marina Bay a un soggetto, tale Apuzzo che, a suo dire, stava esercitando l'attività in modo irregolare. Fecero su GERACE gli stessi accertamenti che erano stati fatti su GIGLIO, ma non emerse alcunchè: *TESTIMONE*

DALL'OLIO – Ma io Marco GIBERTINI l'ho visto in televisione, era, non so se un cronista di Telereggio, ed è venuto una volta nel mio ufficio perché Giuliano mi ha detto che GIBERTINI aveva delle persone che potevano aiutarlo nella gestione del bagno di Ravenna e potevano aiutarlo, anche perché Giuliano aveva manifestato la propria volontà di dismettere la quota di partecipazione nel Marina Bei. E queste persone erano interessate all'acquisto delle quote, tanto è vero che si siglò anche un preliminare, secondo me per la cessione delle quote, ed erano portate, credo, da GIBERTINI, queste persone.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Si ricorda chi fossero?
TESTIMONE DALL'OLIO – Ma un signore che si chiamava GERACE, era il GERACE con la sua famiglia, stando a quello che lui diceva, avrebbe preso in gestione...
PRESIDENTE – Cerchi di essere sintetico. Allora, chi erano queste persone? GERACE? E poi?
TESTIMONE DALL'OLIO – E la sua famiglia direi, lui comunque...
PRESIDENTE – "La sua famiglia" cosa intende? I bambini? Chi sono la sua famiglia?
TESTIMONE DALL'OLIO – Ah, questo francamente non...
PRESIDENTE – È cosa vuol dire "la sua famiglia"?
TESTIMONE DALL'OLIO – I suoi parenti: sua moglie, i suoi figli, non ne ho idea. Non è che ha identificato, comunque GERACE era la persona che noi abbiamo visto.
PRESIDENTE – Quindi GERACE. Poi? E poi? Basta.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Senta, lei si ricorda se GIBERTINI introdusse anche nella trattativa... A questo punto glielo devo contestare. Cioè Alfonso DILETTO? Un certo Alfonso DILETTO?
TESTIMONE DALL'OLIO – Dunque, io ho conosciuto un signore che si chiamava Alfonso, e poi se fosse DILETTO o no non lo so, che sicuramente girava insieme a GERACE.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – A lei si presentò come?
TESTIMONE DALL'OLIO – Alfonso.
PRESIDENTE – Alfonso. Quindi quando li ha conosciuti e in che circostanza li ha conosciuti?
TESTIMONE DALL'OLIO – Sempre nell'occasione del Marina Bei. Nell'occasione della cessione delle quote del Marina Bei.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Ma gli erano stati portati fisicamente da GIBERTINI, o GIBERTINI l'avvisò con una telefonata?
TESTIMONE DALL'OLIO – GIBERTINI secondo me li mandò tramite DEBBI da me in ufficio.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Lei ebbe modo di interloquire poi con GIBERTINI?
TESTIMONE DALL'OLIO – Ma francamente no, nel senso io mi sono rapportato col collega della controparte, che era il Dottor Grande, abbiamo messo giù insieme anche a Visconti che era l'altro socio del Marina Bei una bozza di contratto di cessione quote, di preliminare di cessione quote, e si è arrivati direi più o meno a chiusura dell'accordo, poi Visconti diciamo ha un po' tergiversato, anche perché lui nel mentre aveva affidato la gestione del Marina Bei a un soggetto, tale signor Apuzzo, che stava esercitando l'attività in modo abbastanza secondo me irregolare.
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Senta, GERACE. Quindi abbiamo detto che è stato introdotto da Marco GIBERTINI. Ora, la stessa circostanza che vi ha condotto poi ad arrestare

immediatamente le trattative con GIGLIO, vi hanno consigliato poi di sviluppare delle forme di verifica sulla persona di GERACE?
TESTIMONE DALL'OLIO – Sì, abbiamo fatto la stessa verifica, abbiamo messo il suo nome su Internet, perché non risultava niente sostanzialmente su GERACE. Di conseguenza non ci siamo posti problematiche dal punto di vista di eventuali associazioni a particolari gruppi diciamo.
...
TESTIMONE DALL'OLIO – Marina Bei Gestione poi sarebbe dovuta magari essere il. .
DIFESA, AVV. DE BELVIS – Come lo gestiva Apuzzo il Marina Bei?
TESTIMONE DALL'OLIO – Secondo me in maniera irregolare, io credo di averlo anche scritto, nel senso che avvisavo VS, nella fattispecie il legale rappresentante anche del Marina Bei, che stavano compiendo, secondo me, una irregolarità, che metteva tra l'altro in serio rischio, se non causava ex lege la decadenza dalla concessione demaniale, in quanto appunto questa violazione era causa di revoca della concessione, perciò per me il soggetto che stava operando stava operando fuori legge. Tra l'altro mi sembra sia stato...

Interrogato sullo specifico episodio oggetto capo d'imputazione, il testimone ha dichiarato di avere partecipato, su richiesta del GERACE, all'incontro presso il Marina Bay ove avrebbe dovuto spiegare ad Apuzzo, che a suo dire operava senza alcun titolo, la gravità della sua condotta e le conseguenze che poteva determinare.
La discussione, avvenuta sostanzialmente fra DILETTO e Apuzzo, non gli era sembrata accesa, anche se, essendosi svolta lontano da lui ed in dialetto stretto, non la aveva compresa nei suoi esatti termini.
Il testimone non ha saputo dire per quale ragione l'Aapuzzo avesse chiamato i Carabinieri, ai quali, comunque, disse che l'Apuzzo stava gestendo senza titolo il bagno. Non informò però il DERRI perché non gli era sembrato un episodio rilevante.
In merito alla figura di DILETTO, il teste ha riferito di averlo conosciuto inizialmente presso il suo studio in compagnia di GERACE e che si era presentato solo come "Alfonso". Non si insospettì né fu incuriosito dal comportamento tenuto in quel frangente dal DILETTO che non gli aveva comunicato il proprio cognome perché *"tanto non entrava nel contratto":*
TESTIMONE DALL'OLIO La persona interessata a fare l'intervento per me era GERACE, adesso non mi ricordo il nome, francamente. Però mi ricordo che si chiamava GERACE. L'altra persona era insieme a lui. Poi dopo se partecipasse in qualche modo francamente non lo so, perché non siamo arrivati a fare... i preliminari normalmente sono per persona o società da nominare, magari quando avessimo chiuso un preliminare, magari all'atto sarebbe saltato fuori anche il signor Alfonso, con una società piuttosto che... E magari sarebbe stata una partnership, cioè ma fondamentalmente per me la controparte era GERACE.

..

A corredo delle proprie argomentazioni, la difesa, all'udienza del 5.4.2018 ha prodotto il provvedimento con il quale il Comune di Ravenna, in data 30.12.2013, ha disposto la decadenza della società Maina Bay dalla concessione demaniale, per avere consentito la sostituzione di altri soggetti nel godimento della concessione demaniale e per avere omesso il pagamento dei canoni demaniali.

24.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È ora possibile procedere allo scrutinio della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

In entrambi i casi la prova del fatto estorsivo passa, essenzialmente, attraverso le dichiarazioni della persona offesa.

Nessun dubbio in ordine alla attendibilità di Grassi mauro. Alla spontaneità, precisione, linearità, coerenza e razionalità del racconto, si aggiungono i dati oggettivi maturati proprio grazie al comportamento tenuto dal Grassi nella immediatezza dei fatti. Egli, infatti, immediatamente dopo avere percepito la natura intimidatoria del contegno tenuto da SILIPO Antonio e dagli altri imputati, si è presentato dai Carabinieri per denunciare i fatti. Dopo essersi deciso a contattare SILIPO alle 16.50, a fronte della insistenza con la quale era stato cercato personalmente e telefonicamente, si è recato dunque in caserma ove veniva redatto il relativo verbale alle 19.32. Grazie alla sua denuncia i militari hanno potuto predisporre un servizio di OCP grazie al quale hanno documentato direttamente l'incontro tra GRASSI, SILIPO e gli altri due coimputati, fermandoli, individuandoli ed apprezzando direttamente la ragione dell'incontro richiesto dal SILIPO. Non solo, grazie alla registrazione dell'audio dell'incontro effettuata dallo stesso Grassi (audio prodotto in dibattimento) è possibile cogliere direttamente come il dialogo si sia svolto negli stessi termini riferiti dalla persona offesa sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri qualche giorno dopo, che in dibattimento, con inequivoci riferimenti ai fatti accaduti il giorno precedente così come, appunto, raccontati dal Grassi.

Sotto tale profilo, va dunque positivamente evidenziata anche la costanza delle dichiarazioni della persona offesa.

Vanno poi, ulteriormente, messe in luce le risultanze della perquisizione effettuata nell'abitazione del SILIPO in data 7.4.2014 ad opera della Polizia giudiziaria e gli altri documenti acquisiti, tutti univocamente e solidamente convergenti verso la descrizione degli accadimenti così come fatta dal Grassi. Ed invero, nel corso della perquisizione (cfr. produzione 16.9.2016), sono stati ritrovati un tesserino della Associazione Nazionale Carabinieri intestato al SILIPO (cfr. pag. 70) nonché copia del contratto di cessione del credito stipulato tra costui e DEBBI in favore del primo (cfr. pag 21). Sono state inoltre rinvenute anche le scritture private che attestano la consegna delle somme di denaro in contanti dal BEBBI al Grassi e alla moglie, nonché vari appunti del SILIPO in merito ad aspetti della vita personale del Grassi ("*La moglie si chiama Ciancone Paola*", pag. 23) e persino la targa della macchina di "Debora", presumibilmente la barista del bar Cascador, Mingozzi Debora, scritti accanto agli scontrini fiscali del ristorante Melarancio e del bar Cascador, emessi il giorno 17.6.2013 (pag. 28). Tra gli atti ritrovati merita di essere citata anche la copia della cessione del credito vantato da DEBBI nei confronti di Magrini Massimo (pag. 19), essendo evidente, dalla lettura di entrambi i contratti, che essi sono, ciascuno, la replica di un medesimo modello, in quanto identici nel contenuto; addirittura nella cessione del credito verso Grassi non è nemmeno stata espunta la dicitura "*centoventitremila euro*ò *vantato nei confronti di Massimo Mogrini*".

Anche le dichiarazioni rese da APUZZO meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, essendo caratterizzate da genuinità e spontaneità. Anch'egli, al pari del Grassi, ha immediatamente percepito la carica intimidatoria della condotta tenuta dal DILETTO e si è subito rivolto ai Carabinieri per chiedere protezione, seppur senza sporgere formale denuncia come invece aveva fatto Grassi. Le sue dichiarazioni, inoltre, sono dotate di precisione e caratterizzate da intima coerenza, nonché dall'assenza da toni di esagerazione o di astio nei confronti degli imputati.
La testimonianza resa dal commercialista Grande non vale a sconfessare il racconto della persona offesa, riferendosi ad un incontro successivo, quello del 1.7.2013. Egli, inoltre, ha raccontato i fatti in modo vago, confondendo anche la successione degli incontri e persino affermando di ricordare la presenza del DEBBI, quando questi è risultato pacificamente non presente. Il testimone Grande Domenico ha, inoltre, riferito di aver assistito ad un colloquio tranquillo, sostenendo che l'Apuzzo e il DILETTO non si sarebbero mai appartati e di non aver sentito alcuna minaccia. Anche tali affermazioni contrastano con quanto riferito dal commercialista di DEBBI, Dall'Olio Andrea, che ha invece dichiarato che il colloquio è avvenuto a distanza da loro e in dialetto stretto, privandolo della possibilità di comprenderne l'effettivo contenuto. Anche tale aspetto rafforza la tesi dell'accusa e la attendibilità dell'Apuzzo, posto che non si comprende la ragione per la quale DILETTO Alfonso, che doveva essere parte dell'accordo, aveva condotto da solo le trattative lontano dai commercialisti che, al contrario, avrebbero dovuto svolgere un ruolo fondamentale negli accordi rimanendo, viceversa, completamente estranei alla discussione.

Alla luce delle prove indicate può innanzitutto dirsi pacifica la consumazione del reato commesso ai danni del Grassi e contestato al capo 74. Ed invero, la modalità con la quale SILIPO, SARCONE e GIBERTINI hanno tentato di ottenere il pagamento della somma di 200.000 euro da parte del GRASSI integrano indiscutibilmente gli estremi della tentata estorsione, poi non portata a compimento per l'intervento dei Carabinieri, così come peraltro accertato con sentenza irrevocabile emessa a carico dei coimputati.
La ricerca insistita del Grassi, il 17.6.2013, da parte degli imputati, dapprima con toni imperiosi ed insistiti nei confronti di terzi soggetti ai quali chiedevano notizie su di lui e, poi, con altrettanti toni minacciosi nei suoi diretti confronti (*"Se non ti fai trovare so che abiti a Borgo Montone e ti veniamo a cercare lì"*), dimostra la grave carica intimidatoria esercitata sulla vittima, che si era determinata a rivolgersi subito alla Forze dell'Ordine per invocare protezione. D'altro lato, l'ascolto della registrazione del colloquio intervenuto il giorno successivo fra il GRASSI e SILIPO permette di cogliere immediatamente la oramai collaudata (cfr. capi 65, 66, 70) modalità di azione del SILIPO (per altro aggravata dalla presenza di SARCONE), tanto più subdola ed intimidatoria quanto tesa a fare mostra di una finta cortesia, ma quanto mai evocativa.
Sullo sfondo, come sempre, la "cessione del credito", caratteristica tipica del *modus operandi* di SILIPO e SARCONE, volta ad occultare l'illiceità dell'azione e già apprezzata nelle vicende estorsive consumate, o tentate, ai danni di Melchiorri Enzo (cfr. capo 65), di Gelmi Maria Rosa (cfr. capo 66) e di Cesarini Andrea (cfr. capo 70).
Anche in questo caso, del resto, trattasi di cessione del tutto priva di qualsiasi giustificazione e non sorretta da alcun reale esborso patrimoniale da parte del SILIPO in favore del DEBBI,

peraltro del tutto esiguo (soli 15.000 euro a fronte di 200.000) e, come tale, ulteriormente dimostrativo della fittizietà e strumentalità della cessione.

Quanto al capo 71, possono effettuarsi considerazioni del tutto analoghe. Il temporaneo usufrutto delle quote sociali conferito ad un soggetto che ha, fattivamente, dimostrato di non avere avuto alcun reale ruolo nella vicenda, GERACE Gennaro, dietro al quale operava DILETTO Alfonso, costituisce una prima significativa prova di come si trattasse di un'operazione fittizia, e strumentale ad offrire un titolo apparente al DILETTO (per il tramite di GERACE) per escludere dalla gestione, con la forza della intimidazione, l'APUZZO. Ed invero, GERACE, intestatario formale della delega ad esercitare i poteri collegati alla carica di amministratore e del diritto di usufrutto sulle quote, non è mai intervenuto nelle dinamiche dei fatti, rimanendo all'ombra di DILETTO, unico interlocutore non solo dell'Apuzzo, ma anche delle forze dell'ordine intervenute e dei commercialisti addetti alla gestione dell'affare.
Del resto, pare evidente che GERACE (*rectius* DILETTO) non avesse alcun potere, in qualità di formale usufruttuario del 50% delle quote di una società di capitali, di estromettere l'affittuario, potere semmai riservato al legale rappresentante della stessa, né tale potere poteva in alcun modo ricomprendersi nell'elencazione contenuta nell'atto di delega dell'esercizio dei poteri del 25.4.2013, trattandosi di delega non estendibile ad atti coinvolgenti l'essenza stessa della attività della società (cfr. anche dichiarazioni dell'imputato).
Non solo. Le stesse modalità dell'azione, altamente intimidatorie, sono dimostrative di una apparenza contrattuale, tutta strumentale alla violenta spoliazione dell'Apuzzo, al quale gli imputati si sono presentati di sorpresa la mattina presto, addirittura cogliendolo nel sonno, fino a giungere nei giorni successivi alle minacce di morte mediante impiccagione, proclamandosi nuovi proprietari del locale.
Gli atti erano certamente idonei e diretti in modo non equivoco al fine estorsivo, non portato a compimento per l'ostinata reazione della vittima e l'intervento reiterato dei Carabinieri.

L'assoluta carenza di titoli legittimanti, l'intervento di terzi sulla esazione del credito (peraltro difficilmente tutelabile in giudizio per la sua natura incerta), nonché l'assoluta esorbitanza delle azioni intimidatorie e la volontà prevaricatrice dimostrata dagli imputati, escludono in radice la possibilità di ricondurre i fatti nella più mite fattispecie della ragion fattasi di cui all'art. 393 c.p. Del resto, l'accertata morosità nel pagamento del canone demaniale già prima della commissione del reato in esame, e la decadenza dalla concessione – formalmente dichiarata da lì a pochi mesi – rendeva la pretesa avanzata dal DILETTO non tutelabile in giudizio.

Ritenute perciò dimostrate le condotte contestate nei due capi di imputazione in esame, è possibile ora valutare la posizione del **DEBBI**, ritenuto, in tesi d'accusa, il mandante di entrambi i fatti estorsivi.
Allo scopo, pare innanzitutto necessario mettere in luce la situazione economica e finanziaria nella quale egli si era venuto a trovare immediatamente prima dei fatti oggetto delle contestazioni e all'interno della quale gli stessi si erano poi sviluppati.

Come più volte affermato anche dall'imputato, con dichiarazioni costanti e coerenti, egli si era trovato in una situazione di grave difficoltà economica, derivante dai continui investimenti effettuati nella società Minimum, utilizzata dal COSTI per svolgere quella vorticosa attività di falsa fatturazione oggetto delle contestazioni di cui ai capi 97,98 e 99.
Tale situazione è dato pacificamente acquisito al processo ed è, comunque, dimostrato non solo dalla trascrizione della telefonata ambientale intercorsa il 22.11.2012 tra lui e COSTI Omar (alla presenza della moglie di DEBBI, Bocedi Greta), in cui l'odierno imputato chiede conto delle mancanze di ingentissime somme di denaro, accusando il socio di averle sottratte (cfr. produzione 18.5.2017), ma anche dal suo mancato coinvolgimento nelle imputazioni di cui ai capi 97, 98 e 99.
La situazione era precipitata, tanto da porre il DEBBI alla continua ricerca di possibili soluzioni per ripianare, almeno in parte, la grave situazione debitoria in cui versava. Tra queste, si era prospettata anche quella legata alla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita del petrolio mazut, propostagli da GIBERTINI Marco.
I rapporti tra i due si erano intensificati, tanto che il GIBERTINI era riuscito a conquistare la fiducia del DEBBI, ormai deciso a risolvere la sua situazione. Si erano in altri termini create le condizioni ideali di una nuova, imperdibile occasione per la azione illecita del GIBERTINI, come sempre pronto a cogliere l'opportunità di sfruttare l'imprenditoria reggiana disposta, a tutti i costi, a cercare canali alternativi a quelli istituzionali pur di raggiungere il proprio, egoistico, risultato economico.
È così che erano entrati in gioco, al fianco di DEBBI, personaggi del calibro di SILIPO e SARCONE da un lato, e DILETTO e GERACE, dall'altro. Sullo sfondo dell'azione di costoro, ancora una volta, strumenti giuridici, questa volta sottoscritti dal DEBBI, finalizzati ad attribuire loro la formale legittimazione ad agire, e strumentali a fornire una veste di liceità ad una azione, come visto, palesemente illecita.

Il reiterato tentativo da parte del DEBBI di sostenere la sua totale inconsapevolezza rispetto alla distorta ed illecita utilizzazione di quegli strumenti giuridici per coprire fatti estorsivi urta con l'evidenza delle risultanze processuali.
DEBBI è, infatti, un imprenditore scafato, che disponeva di ingentissime risorse economiche, e che, nel corso della sua attività non era certamente rimasto estraneo a contesti imprenditoriali gestiti sul confine dell'illiceità, prestando a queste attività non solo ingenti somme di danaro, ma anche la sua azione. Insomma, un imprenditore tutt'affatto che ingenuo, ancorché non sempre oculato, come dimostrato dai suoi rapporti con COSTI Omar. Di sicuro, era un imprenditore in grado di comprendere come la cessione di un credito dell'importo di 200.000 euro, stipulata a fronte della fittizia corresponsione di 15.000 euro, era del tutto priva di giuridicità e, dunque, destinata ad una finalità differente da quella sua propria, tanto più che, come affermato dallo stesso DEBBI, egli aveva inutilmente tentato, anni prima, di recuperare il suo asserito credito percorrendo le vie legali. La assoluta inconsistenza giuridica del contratto di cessione era (ed è) vieppiù dimostrata dagli eclatanti errori contenuti nella cessione del credito di Grassi, in cui sono indicati i riferimenti al (presunto) credito vantato nei confronti del Magrini. Non si tratta di mero errore materiale, ma di palese indice di fittizietà del contratto, stipulato dal DEBBI con un soggetto (SILIPO) del tutto non

qualificato, come dimostrato anche dalla assoluta estraneità dell'ambiente lavorativo di costui ad una normale attività di recupero credito svolta secondo crismi della legalità.

Argomentazioni non dissimili valgono per la, sostanzialmente coeva, stipulazione del contratto di usufrutto di quote e per il conferimento al GERACE della delega all'esercizio dei poteri legati alla carica di amministratore del Marina Bay.
La grave situazione economica in cui DEBBI versava, lo aveva determinato ad assumere qualsiasi soluzione in grado di risolvere i suoi problemi, questa volta rappresentati non solo dalla persona di Apuzzo Ugo (soggetto a lui non gradito personalmente e professionalmente) e dal rischio di decadere dalla concessione dello stabilimento, ma anche dall'indebitamento in cui l'attività continuava a trovarsi. Tutte le trattative lecitamente condotte non avevano consentito al DEBBI di liberarsi di questi ennesimi problemi, che si facevano sempre più pressanti. La soluzione più immediata e diretta gli era stata ancora una volta prospettata dal fidato GIBERTINI, che in questa occasione gli aveva presentato GERACE e Alfonso (DILETTO), i quali erano stati formalmente legittimati ad estromettere l'Apuzzo dalla gestione, dietro lo schermo di uno strumento contrattuale atipico, del tutto anomalo e, comunque, non corrispondente, nella sostanza, agli assetti contrattuali e alla giustificazione causale data. Basta, a questo proposito, ricordare non solo che il GERACE era sostanzialmente rimasto estraneo a qualsiasi ruolo effettivo nella vicenda, benchè fosse la formale controparte del contratto, ma anche la azione estorsiva poi commessa nonostante "la formale legittimazione ad agire". Ma vi è di più. A tali considerazioni si aggiunge l'irrazionalità del contegno del DEBBI che, imprenditore scafato e non certamente ingenuo, aveva delegato i suoi poteri ad una persona fino a quel momento del tutto sconosciuta (GERACE) e che, potenzialmente, poteva anche aggravare la sua situazione o, comunque, creargli nuovi problemi. Pare insomma evidente, in quanto emergente da una logica valutazione dei fatti, che quella "delega di poteri" conferita fiduciariamente a soggetto del tutto sconosciuto, fosse finalizzata ad attribuire una parvenza di poteri strumentali alla successiva estromissione dell'Apuzzo. Anche per questa via, dunque, emerge la consapevole strumentalizzazione, da parte del DEBBI, della forma giuridica ad un'azione che egli sapeva essere l'unico modo, per quanto illecito, di ottenere il risultato agognato. Del resto, l'insistito allontanamento da sé dell'azione illecita, non solo tramite quegli strumenti giuridici fittizi, ma anche tramite un ostentato disinteressamento (ad esempio delegando, in apparenza, ogni trattativa ed ogni incontro al proprio commercialista e al proprio socio) all'evoluzione delle vicende che fino a quel momento lo avevano tanto coinvolto e impegnato, da esse dipendendo la sua fortuna imprenditoriale, appare dimostrativo, in questo contesto, di una condotta preordinata a prendere le distanze da quei fatti, che ben sapeva essere di natura estorsiva. Riecheggia, sullo sfondo, analogo contegno tenuto da altro imprenditore che era ricorso ai servigi di SILIPO Antonio per recuperare i suoi crediti, GIBERTINI Gino (cfr. capo 65).
In questo contesto, ben si comprende come la lettera scritta il 28.8.2013 dall'Avv. Corsi al SILIPO, su mandato del DEBBI - che nel frattempo aveva parlato con il Colonnello De Masi e che oramai era pienamente coinvolto nei fatti - rappresenti l'estremo tentativo dell'imputato di tutelarsi e di prendere le distanze da un'azione che a quella data egli aveva scoperto essere stata commessa da soggetti gravitanti intorno alla malavita organizzata calabrese (SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio e DILETTO Alfonso, i primi due noti per la loro fama alle forze

dell'ordine come puntualizzato dal Maresciallo Bontà) e secondo modalità volte a fare valere l'intimidazione promanante dal vincolo associativo. D'altro lato, il riferimento contenuto nella missiva alle *"condizioni patologiche e regolatorie che hanno ispirato la stipula negoziale"* e alla *"mancata corresponsione, da parte Sua, del vile corrispettivo"* e che condurrebbero ad *"irreversibile invalidità la intervenuta piattaforma negoziale"* sono rappresentative di una realtà ben differente da quella in cui sono maturati i fatti. Si è visto, infatti, come il DEBBI, che peraltro ben poteva disporre di valenti e rinomati professionisti ai quali rivolgersi, quali l'Avvocato Corsi, si è spontaneamente determinato alla stipulazione di un "contratto di cessione del credito", dal sinallagma palesemente ed ingiustificatamente sbilanciato e vestito da una forma gravemente deficitaria e rivelativa, al *quisque de populo*, dell'assenza di qualsiasi effettività dell'accordo. In altri termini, l'esemplare tentativo dell'Avvocato Romano Corsi di offrire tutela al proprio assistito percorrendo la strada della invalidità (e, *in nuce*, dell'inadempimento) di un accordo affetto, nella sostanza, da una volontà viziata se non addirittura coartata, se può lasciare spazio ad una acquisita coscienza della reale caratura criminale dei soggetti ai quali si era pur sempre volontariamente rivolto e della appartenenza degli stessi ad un sodalizio criminoso, non vale però a modificare la realtà degli accadimenti, che vedono il DEBBI consapevole, convinto e determinato attore della azione estorsiva commessa.

In definitiva, il rapporto strettamente fiduciario, confidenziale, instaurato con GIBERTINI Marco, sempre pronto a sfruttare gli imprenditori reggiani, prospettandogli canali illeciti per il recupero dei loro ingenti crediti e per la risoluzione dei loro problemi economici (cfr. capi 66 e 70), nonché la eclatante fittizietà degli strumenti giuridici sottoscritti dal DEBBI e la palese irrazionalità delle sue azioni, apertamente contrastanti non solo con le fondamentali logiche imprenditoriali e giuridiche - che certamente il DEBBI conosceva per la sua storia imprenditoriale - ma anche con i basilari principi di logica e ragionevolezza, dimostrano come l'imputato abbia consapevolmente e volontariamente attribuito ai correi i due mandati estorsivi, mosso dall'egoistico interesse economico e dalla volontà di raggiungerlo ad ogni costo.
Per queste ragioni deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di DEBBI Giuliano in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.

Ritiene invece il Tribunale di non poter giungere alla affermazione della sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.1 c.p.
Ed invero, le argomentazioni difensive del DEBBI, che non hanno in alcun modo convinto il Tribunale in ordine alla sua estraneità ai fatti, trovano invece una maggior capacità persuasiva, laddove vogliono sostenere la mancanza di volontà di affidare il mandato estorsivo a soggetti appartenenti alla 'ndrangheta ed operanti con metodi tipicamente mafiosi.
Le sue dichiarazioni trovano infatti sostegno in specifici e positivi elementi di valutazione offerti da altre fonti di prova.
Soccorrono, allo scopo, non solo la lettera scritta al SILIPO per il tramite dell'Avv. Corsi (cfr. sopra) e le dichiarazioni del commercialista Dall'Olio, ma anche quelle del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che ha confermato che il DEBBI aveva deciso di interrompere immediatamente la trattativa con lui, allorquando aveva avuto notizia di un suo possibile

coinvolgimento con la 'ndrangheta. Sarebbe contrario ad un basilare principio di logica pensare che il DEBBI abbia abbandonato un affare immediato e pressoché concluso con GIGLIO, per rivolgersi, poi, a soggetti egualmente appartenenti alla 'ndrangheta, procrastinando la soluzione dei suoi problemi e con esiti del tutto aleatori. Per questa ragione, ogni altra argomentazione di segno opposto non è in grado di risolvere il ragionevole dubbio che, comunque, permarrebbe in ordine alla sussistenza della aggravante *de qua*. Ed invero, se il rapporto fiduciario, confidenziale, instaurato con GIBERTINI Marco e la successiva azione tenuta dal DEBBI, permettono di affermare che egli sapesse di ricorrere ad un'azione illecita per ottenere, subito, ciò che non poteva altrimenti ottenere, non è possibile fare discendere, automaticamente, da quel rapporto fiduciario la consapevolezza che i metodi di azione illeciti propostigli (ed attuati) fossero metodi tipicamente mafiosi e che i personaggi presentatigli dal GIBERTINI appartenessero ad un sodalizio 'ndranghetista.
In definitiva, alla prova positiva che emerge in contesti analoghi in merito a tale consapevolezza e alla finalità tipica dell'aggravante (cfr capi 65- 66-70) si sostituiscono qui, concreti elementi che, invece, aprono la strada al dubbio della sua sussistenza. Ad alimentarlo sono le parole del collaboratore di giustizia, quelle conformi del Dall'Olio, la lettera inviata dall'Avvocato Romano Corsi, nonché il superiore canone di logica
La regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone quindi l'esclusione della aggravante in questione.

25. CAPI 72-73-73bis

Si trattano in questa sede le attività usurarie ed estorsive commesse, in ipotesi di accusa, da SILIPO Antonio in concorso con altri soggetti, familiari (SILIPO Floriana) o altri soggetti compiacenti a lui legati da rapporti di amicizia (CAGOSSI Luigi) o, comunque, da legami fondati su attività illecite (COSTI Omar)

25.1. CAPI 72-73

Usura ed estorsione commessa in danno di Grammatica Annalisa

Prendendo le mosse dalle contestazioni mosse ai capi 72 e 73, all'udienza del 9.9.2016 il Maresciallo Aiutante Loviselli Stefano ha riferito in merito all'attività di indagine svolta.
Dalla attività spionistica in corso erano emersi contatti tra SILIPO Antonio e Grammatica Annalisa. Risultava, in particolare, che il SILIPO avesse prestato danaro alla Grammatica, applicando a tale prestito interessi usurari. Sulla base delle intercettazioni emergeva che la donna si fosse rivolta al SILIPO perché necessitava, con urgenza, di una somma di denaro allo scopo di rientrare da una esposizione bancaria.
Il primo contatto utile, ha spiegato il teste, viene captato il 15.3.2013: nel corso della conversazione registrata al prog. n. 14444 del RIT 3210/12, Grammatica chiama SILIPO chiedendogli un favore urgente che secondo l'accusa, sarebbe, alla luce delle emergenze successive, un elargizione di denaro.

Dopo alcuni giorni SILIPO viene nuovamente contattato dalla Grammatica, che necessita di altri 1.000 euro (prog. 15956 RIT 3210/12). Nei giorni immediatamente successivi, in particolare il 28 marzo, SILIPO comincia a chiedere alla donna di rientrare del prestito,

dicendole che i soldi non erano stati dati da lui direttamente, essendosi lui limitato a fare da tramite per altre persone. La mattina del giorno successivo si registra una serie di telefonate e di SMS tra i due, nei quali la donna sollecita il SILIPO alla concessione di altro prestito, perché deve far fronte a un impegno con la sua banca (prog. 16437, 16448, 16454, 16450, 16468, 16469, 16474, 16471, 16479, 16473 RIT 3210/12).

Dalla attività di intercettazione, ha spiegato il teste, emergeva anche il coinvolgimento di COSTI Omar, il quale, secondo gli inquirenti risultava avere prestato la metà della somma richiesta dalla Grammatica, effettuando di persona un bonifico sul conto corrente del padre. La circostanza veniva confermata, secondo gli inquirenti, dalla denuncia sporta dalla persona offesa e dalla contabile (ritrovata nel corso di una perquisizione a casa di SILIPO Antonio) attestante il passaggio della somma di danaro dalla ditta Trasforma, di COSTI Omar, al conto corrente del padre di Grammatica Annalisa : *"Sostanzialmente, poi si verrà a sapere, dalla denuncia sporta dalla Grammatica, che questo prestito sarà di diecimila euro: cinquemila euro li darà in contanti il SILIPO e per altri cinquemila euro verrà effettuato un bonifico da parte di Costi Omar, credo lo stesso giorno, il 29 marzo, su un conto corrente riconducibile alla Grammatica. Infatti, nella mattinata del 29 la Grammatica invia a SILIPO un IBAN di un conto intestato a Grammatica Nicola, che è verosimilmente un suo parente, con l'impegno di inviare entro la mattinata alla banca della Grammatica la contabile dell'avvenuto bonifico a suo favore. In realtà cosa succede? La Grammatica dà un numero di fax errato al SILIPO e nel primo pomeriggio la Grammatica dalla banca chiamerà il SILIPO, sollecitando l'invio all'impiegata della banca della contabile. In questa circostanza lei parlerà addirittura direttamente, tramite il SILIPO, che le passerà il Costi Omar stesso, il quale la rassicura in questo senso. E in effetti la contabile arriverà e il bonifico verrà effettuato. "*
Le telefonate in cui la Grammatica parla con COSTI, sono quelle registrate al prog. 16487 e 16488, RIT 3210/12, nella quale COSTI, utilizzando l'utenza del SILIPO, richiama la donna rassicurandola che invierà la contabile del bonifico alla banca.

Si giungeva così al mese di aprile. SILIPO contatta la Grammatica per sollecitare il pagamento della scadenza (prog. 18965 RIT 3210/12). Nel mese di aprile, ha precisato il teste, viene interrotta l'attività tecnica sull'utenza del SILIPO, che sarebbe ripartita nel mese di luglio. È da questo momento che si registrano numerose conversazioni, dalle quali emergerebbe che la Grammatica, dopo aver pagato le prime rate non riesce più a mantenere i patti e SILIPO avrebbe cominciato a pressarla per poter rientrare del capitale e degli interessi

Secondo gli inquirenti a copertura delle somme corrisposte formalmente alla società di SILIPO, la Cavalleria s.r.l, (rate pari a 2.100 euro al mese) venivano emesse false fatture dalla sua azienda denominata "La Cavalleria s.r.l", il cui amministratore era CAGOSSI Luigi. Alcune di queste furono sequestrate dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia nella perquisizione del 7.4.2014 effettuata a casa di SILIPO. Nella stessa occasione venne trovata la contabile che attestava l'avvenuto bonifico tra la ditta Trasforma del COSTI e il conto indicato dalla Grammatica. Il CAGOSSI non risultava avere alcun contatto con la Grammatica:
P. M. – Può dire di che ditta si tratta?

MAR. A. LOVISELLI S. – La CAVALLERIA S.r.l.
P. M – Cagossi Luigi è persona che è emersa nelle vostre indagini e che ha qualche ruolo?
MAR. A. LOVISELLI S. – Era l'amministratore della CAVALLERIA, anche se poi dalle telefonate non è mai emerso come contatto diretto con la Grammatica.
P. M. – Era solo una domanda di chiarimento, poiché aveva parlato di questa società. E quindi è un prestito che avviene direttamente alla Grammatica, con restituzione di denaro che viene imputato alla società
MAR. A. LOVISELLI S. – Alla società, sì.
P. M. – Che quindi giustifica contabilmente. Questa perquisizione di cui ha accennato quando avviene e chi la fa?
MAR. A. LOVISELLI S. – Un attimo. E' la perquisizione del 7 aprile 2014, eseguita dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia.

Nel mese di luglio viene dunque ripresa la attività di intercettazione nei confronti del SILIPO, (RIT 1992/2013) nel corso della quale viene captata una serie di contatti tra i due, nei quali appare evidente, nella tesi d'accusa, come la Grammatica sia in difficoltà nel far fronte alle scadenze imposte dal SILIPO, e questi minaccia più volte di mettere all'incasso gli assegni dati in garanzia per il prestito. SILIPO fa sempre riferimento al fatto che oramai la questione non dipendeva più da lui, ma da "quelli" che avrebbero finanziato l'operazione. Le conversazioni sono moltissime e tutte indicate nell'elenco prodotto all'udienza del 9.9.2016.
Il 26 agosto, ha specificato il teste, vi è uno scambio di SMS, in cui dapprima SILIPO dice *..Cito testualmente: "Non capisco questo comportamento, ma io lo sto facendo per te, che l'amministratore stamattina versa gli assegni, vista la tua indifferenza. Poi vedi tu, Anna". E lei gli risponde subito dopo... Questo messaggio è il 6747 del 26 agosto, e subito dopo (il 6748) la Grammatica gli risponde: "Non conviene emettere gli assegni in banca, perché viene fuori un bel casino". Evidentemente non sono coperti.*
In questo momento, ha proseguito il teste, si inscrisce la richiesta avanzata da SILIPO a Grammatica di cedergli la proprietà di un garage del valore di 16.000, fatto non verificatosi per il rifiuto del notaio Grasselli di redigere il rogito della proprietà (cfr. verbale 9.9.2016 pp 116-117).
Alla fine di settembre, il giorno 30, viene captata una telefonata (prog. 10903 RIT 1992/13) nel corso della quale la Grammatica prende tempo con SILIPO, dicendo che sta aspettando che gli sblocchino dei fondi non meglio indicati. SILIPO risponde che i giorni di proroga richiesti (15/20) sono troppi e chiede di incontrarla per parlare.
Si giunge così al mese di ottobre, in cui continuano i contatti tra i due, sempre dello stesso tenore.
Nel mese di novembre del 2013, ha riferito il teste, viene registrata un'ulteriore fase (tratteggiata dalle telefonate contenute nell'elenco prodotto all'udienza del 9.9.2016) in cui SILIPO, non riuscendo più la Grammatica a far fronte al proprio debito, "impone" alla donna la dazione di tre assegni da 10,000 euro ciascuno, con scadenza al 31 gennaio 2014, 28 febbraio e 30 marzo, con l'impegno per la Grammatica di rientrare entro quei termini della somma, che comprende il capitale iniziale più altri 20.000 euro di interessi per ulteriori sei/otto mesi di dilazione nella vicenda.

Il teste ha quindi riferito in merito alla intercettazione n. 13339 RIT 1992/13 del 17.10.2013 riguardante un colloquio tra SILIPO e la Grammatica, nel corso della quale il primo fa riferimento ai "finanziatori" e la seconda afferma di non avere soldi e che se gli assegni venissero cambiati sarebbe stata protestata. Il teste ha riportato alcuni stralci rilevanti della conversazione intercettata: *"Anna dice l'unica cosa che resta è quella di andarsi a impiccare. Antonio dice che lui non è uno strozzino, lui ha solo fatto un prestito a lei...Lei dice che lui ha chiesto 2.000 euro di interesse sul prestito. Lui le dice che non erano interessi, erano fatture. Lei dice che erano interessi, perché le fatture non le voleva... Anna dice che si sta muovendo per risolvere la cosa. Antonio dice che sta creando dei disagi notevoli... Antonio le chiede se deve andare a bussare alla porta di casa sua e lei dice di no. Antonio dice che i soldi non sono né suoi né di Antonio, ma sono di altre persone... Antonio le dice che è stata lei ad andare da lui. Anna dice che ha provato a chiedere dei soldi di una casa che ha Boretto, ma non la vogliono. Anna dice: ora chiama e domani gli farà sapere qualcosa'.*.
Non riuscendo a trovare i denari per coprire gli assegni la donna si decide, il giorno antecedente alla prima scadenza, il 30 di gennaio, ad andare alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia a denunciare i fatti. Da qui erano iniziate le indagini della Guardia di finanza.

In ordine a queste indagini ha testimoniato il Luogotenente Pera Bruno, all'udienza del 14.9.2016 (pag 55 e ss.), mettendo in evidenza l'acquisizione delle fatture con cui sarebbe stata coperta la dazione di denaro, dei tre assegni dati a garanzia in conseguenza del riconoscimento di debito nei confronti della Cavalleria srl., scandendo le vicende in sostanziale conformità alle fasi indicate dal Maresciallo Loviselli: *"Il 30 gennaio del 2014 la signora Grammatica si è presentata presso i nostri uffici per denunciare SILIPO Antonio per un reato di usura, dichiarando che aveva necessità di ottenere della liquidità finanziaria. Conoscendo SILIPO Antonio per motivi di lavoro (la Grammatica è geometra), si rivolse a lui per ottenere un prestito. Prestito che inizialmente le fu concesso in tono amichevole e ottenne diecimila euro, con la promessa di restituire sia il capitale che gli interessi. Ottenne questo prestito ad aprile, dando a garanzia due assegni. Il prestito le fu dato con un assegno circolare e un bonifico bancario. La liquidità proveniva, sulla base degli accertamenti svolti successivamente, dalla società TRAS-FORMA, riconducibile a Cosri Omar. Ottenuto questo prestito, restituì le prime cinque rate di duemila e cento euro cadauna mensile. Ad agosto interruppe questa sua restituzione di dazione di denaro perché era diventato impossibile, così ha detto, e quindi si rivolse a SILIPO per cercare di mediare la restituzione del prestito. A questo punto SILIPO pretese che continuasse, la signora Grammatica, a restituire la somma di denaro, cosa che non fece. Sulla base delle pressioni ricevute, SILIPO cercò di accaparrarsi un garage della Grammatica, cosa che non avvenne. Però avvenne nel fatto che si fece sottoscrivere una promessa di debito a favore della società LA CAVALLERIA. La società LA CAVALLERIA era quella che società che utilizzava, SILIPO, per fatturare gli interessi derivanti dai prestiti ottenuti dalle sue vittime. Una volta ottenuta la somma di denaro, faceva la fattura. In questo caso abbiamo acquisito cinque fatture, che erano le cinque rate che la Grammatica Annalisa aveva già concesso al SILIPO per gli interessi di duemila e cento euro mensili. Interrotta questa forma di pagamento, fece questa sottoscrizione del debito di sedicimila euro a favore de LA CAVALLERIA, per la restituzione del denaro ancora non restituito al SILIPO, interessi e capitale. A novembre, sulla base di*

pressioni del SILIPO telefoniche, la signora Grammatica consegnò al SILIPO tre assegni di diecimila euro cadauno, con cadenza gennaio 2014, febbraio 2014, marzo 2014. Sotto la pressione di SILIPO, la signora Grammatica fece denuncia perché il SILIPO la pressava continuamente per poter rientrare della somma del capitale più degli interessi"
Soffermandosi sugli natura degli interessi che la GRAMMATICA dovette corrispondere al SILIPO, il teste ha dichiara: *"Abbiamo calcolato gli interessi fatti dal SILIPO nei confronti della Grammatica con il metodo della rata fissa, non avendo altre determinazioni possibili, e abbiamo calcolato una rata mensile iniziale, per quindici giorni, del 511%, per poi diminuire, perché era a cadenza mensile, e ritornare alta nell'ultima tranche degli assegni, da 486%. Abbiamo appurato effettivamente la dazione di denaro di duemila e cento euro mensili, quattro con assegni e uno in contanti, che la Grammatica ha dato al SILIPO. Abbiamo appurato il tentativo di incasso da parte del SILIPO di due assegni dati a garanzia, richiamati per mancanza di fondi. Abbiamo appurato che la signora Grammatica, per far fronte alle spese di mancato incasso dei due assegni di diecimila euro che il SILIPO ho tentato di incassare, ha fatto il bonifico a favore de LA CAVALLERIA, due bonifici di cinquecento euro cadauno. Nient'altro. La Cavalleria è la società che emetteva le fatture per giustificare la somma di rientro degli interessi del prestito."*

Il Luogotenente Pera ha quindi spiegato quale era, nella loro prospettiva, il ruolo rivestito nella vicenda in parola dalla società Trasforma (il cui legale rappresentante era COSTI Omar) e dalla società La Cavalleria s.r.l. (il cui legale rappresentante era CAGOSSI Luigi): *"La società TRASFORMA rappresentava una sorta di cassiera, nel senso che le provviste economiche per poter prestare il denaro alle vittime del SILIPO. In questo caso la signora Grammatica, provenivano dalla cassa della società TRASFORMA. Invece per giustificare il rientro del denaro degli interessi sulle somme prestate dal SILIPO, il SILIPO stesso utilizzava la società LA CAVALLERIA. LA CAVALLERIA che era intestata formalmente solo a Cagossi, ma era di fatto amministrata effettivamente dal SILIPO. La sede della società era presso l'abitazione del SILIPO a Cadelbosco."*

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti una serie di documenti rilevanti per la prova dei fatti oggetto di contestazione: *"E' l'estratto conto di un conto corrente intestato a Grammatica Nicola, perché le somme di denaro restituite a SILIPO (duemila e cento euro) e il bonifico che veniva dalla società TRASFORMA sono transitati sul conto corrente di Grammatica Nicola, che è il papà della Grammatica Annalisa. Grammatica Annalisa che era delegata a operare sul conto corrente intestato al padre. E abbiamo il bonifico che è pervenuto sul conto corrente di Grammatica Nicola di cinquemila euro, bonifico che veniva dalla società TRASFORMA, e abbiamo via via i pagamenti di duemila e cento euro fatti dalla Grammatica con assegno al signor SILIPO. Poi ho il bonifico di cinquecento euro fatto dalla signora Grammatica per coprire il mancato incasso di un assegno di diecimila euro. E poi ho anche l'assegno bancario di cinquemila euro, la cui provvista derivo dal conto corrente della TRASFORMA. Questa è la provvista di diecimila euro del capitale concesso alla signora Grammatica. Ho anche i primi due assegni, e anche i successivi, dati a garanzia a SILIPO per ottenere il prestito. I primi due assegni sono a firma della società INNAMORATI DANIEL, che era l'allora compagno della signora Grammatica, dati al SILIPO in occasione*

del concessione del prestito, successivamente sostituiti perché il SILIPO contattò la signora Grammatica, dicendole che aveva perso questi due assegni. La signora Grammatica cambiò questi due assegni con due assegni tratti dal conto corrente del padre. Ho sia gli assegni privi di beneficiario, forniti dalla signora Grammatica all'atto della denuncia, e anche i due assegni, completi del beneficiario, relativi al tentativo di incasso del SILIPO e non incassati per mancanza di fondi."

25.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Grammatica Annalisa

È stata acquisita in dibattimento la testimonianza della persona offesa, Grammatica Annalisa (udienza 16.9.2016 pag. 125 e ss.).

Essa, innanzitutto, ha delineato i suoi rapporti con l'imputato SILIPO Antonio, confermando di conoscerlo, e di aver sporto denuncia a suo carico. Gli aveva raccontato di avere dei problemi di natura economica e lui le disse che avrebbe potuto aiutarla, rassicurandola sul fatto che avrebbe potuto restituire il prestito quando avesse potuto farlo. SILIPO le consegnò quindi la somma di 10.000 euro, metà in contante e metà mediante bonifico. Iniziò così a restituire, mese dopo mese, il prestito, allorquando il SILIPO le disse che quanto pagato era a solo titolo di interessi e che doveva ancora restituire tutto il capitale: *"Praticamente, conoscevo SILIPO perché sono un geometra, io avevo un'agenzia immobiliare e lavoravo nel settore edilizio. Un giorno l'avevo incontrato. Parlando, gli avevo detto che avevo dei problemi economici in banca, quindi mi ha detto' Passo, che ti passo aiutare. E quindi sono passata di là dal suo ufficio. Da lì ho iniziato... Lui mi ha detto di quanto avevo bisogno. Gli avevo fatto vedere che in banca mi cercavano questi diecimila euro da andave a coprire e lui mi ha detto: Non ti preoccupare, ti aiuto, poi me li dai appena puoi. E così è stato. Dopo io ho iniziato a portargli dei soldi tutti i mesi. Al chè, quando sono arrivato a una certo somma, mi ha detto: Questa qui è solo a titolo d'interesse, mi devi dare altri soldi, perché il capitale non l'hai praticamente dato.*

A fronte del prestito iniziale, diede due assegni dell'importo di circa 6.500 euro (le vengono esibiti i titoli che la teste riconosce): *DICH. GRAMMATICA A. – Lui mi aveva detto: Ti tengo questi come garanzia; quando mi hai restituito i diecimila euro, ti ridò gli assegni. Questo era quello che era stato detto. P. M. – Il patto iniziale era, quindi, che lei restituisse solo diecimila? DICH. GRAMMATICA A. – Sì. Sì.*

Pagò, da aprile fino al mese di agosto, 2.100 euro tutti i mesi. Successivamente, fino al mese di marzo-aprile 2014, aveva pagato altri 1500 euro. Complessivaente aveva restituito la somma di 12.000 euro, alcuni in assegno e altri in contanti, poi, gli ultimi 500 euro con bonifico.

A fronte del pagamento non le veniva rilasciata alcuna ricevuta: *DICH. GRAMMATICA A. – No, non mi veniva rilasciato nulla. Andavo là e... Gli telefonavo, dicevo: Sto arrivando – andavo là, gli davo i soldi e andavo via."*

Le prime quattro rate erano state pagate mediante assegno, mentre quella di agosto in contanti. Questa ultima dazione determinò un'ulteriore richiesta da parte del SILIPO. Fu infatti in questa occasione che SILIPO, dicendole che aveva pagato solo gli interessi le chiese il *garage* di casa e, non potendo essere venduto, le impose la consegna di altri tre assegni con scadenza gennaio, febbraio e marzo 2014, dell'importo di 10.000 euro ciascuno. Insomma, pur avendo già restituito la somma di 12.000 euro, SILIPO dapprima pretese il suo garage del

valore di circa 16.000 euro e, poi, non potendo essere rogitato, la somma di 30.000 euro, sempre a titolo di mancata restituzione di interessi e capitale.
P. M. – Quest'ultima dazione ha determinato ulteriori richieste?
DICH. GRAMMATICA A. – Sì, è stato lì, perché dopo, portandogli quei soldi lì, mi ha detto che non avevo finito e che voleva... mi aveva chiesto il garage di casa e, oltre al garage, che poi sono andata dal notaio, ma non si poteva fare niente, ha voluto altri tre assegni, con scadenza gennaio, febbraio e marzo 2014.
P. M. – Assegni di quanto?
DICH. GRAMMATICA A. – Di diecimila ogni assegno, scadenza il 30 di gennaio, 31, 28 febbraio e 30 marzo, 31.
P. M. – Quindi dai diecimila, completamente già pagati con diecimila e cinque (come faceva i conti il Presidente), giungono nuove richieste.
DICH. GRAMMATICA A. – Sì.
P. M. – Ma quant'era la pretesa?
DICH. GRAMMATICA A. – Sedicimila. Oltre a quelli dati, voleva il garage. Il garage era un importo di sedicimila.
P. M. – Non essendo andata a buon fine questa definizione, ne pretende e ne ottiene trentamila.
DICH. GRAMMATICA A. – Trentamila, sì.
P. M. – Con quale...?
DICH. GRAMMATICA A. – La stessa cosa: Non mi hai pagato e mi devi pagare gli interessi più il capitale.

Prima della scadenza dell'assegno di gennaio si decise a fare denuncia alla guardia di finanza.
Quanto all'episodio del garage, la Grammatica ha riferito che all'appuntamento dal notaio SILIPO venne in compagnia di un signore che le venne presentato come "il signor COSTI" e che, subito dopo, firmò una "confessione di debito" del valore di 16.000 euro davanti al SILIPO e al "signor Costi". E' stato esibito alla testimone il relativo documento (recante il contenuto *"Io sottoscritta Grammatica Annalisa non sono stata puntuale al pagamento di quanto [...]di questa data sottoscritta e abbiamo rimpostato tre nuove scadenze per il saldo do me dovuto di 30.000 con le seguenti scadenze: 30/1/2014, 28/2/2014, 31/3/2014*) che la donna ha riconosciuto.
La Grammatica ha poi ammesso di essersi sentita minacciata e di essersi sentita in pericolo: *P. M. – Le chiedo: lei ha subito delle minacce per giungere...?*
DICH. GRAMMATICA A. – Sì. Dopo, praticamente, aveva cominciato a dirmi che dovevo pagare, perché se no mi sarebbe venuto a prendere anche la roba in ufficio, perché io avevo un ufficio. Tutte le volte che mi telefonava era una minaccia. Ti vengo a prendere, non ho paura, non mi interessa, mi devi dare i soldi che mi spettano. Queste cose qua.
P. M. – Le è stata fatta qualche minaccia... anche non esplicita? Lei aveva paura per la sua incolumità?
DICH. GRAMMATICA A. – Avevo paura, perché mi passavano davanti all'ufficio, venivano lì in ufficio. Un giorno mi sono dovuta chiudere dentro, perché c'era gente fuori che mi aspettava, quindi ho dovuto spegnere tutto e stare chiusa in ufficio finché non andavano via.

P. M. – Quest'ulteriore ri-conteggio che arriva a trentamila ancora una volta viene indicato e imposto da SILIPO oppure è frutto di...?
DICH. GRAMMATICA A. – Sì, lui ha fatto il suo conteggio e mi ha detto: Mi devi questi soldi qua.
P. M. – Lei lo capì oppure se diceva cinquantamila era lo stesso? C'era un conteggio che proseguiva qualcosa oppure è una...?
DICH. GRAMMATICA A. – No. Adesso io, i suoi conti, non ricordo come li faceva. Però sì, lui mi ha detto questi e io in silenzio ho detto: Va bene.

Anche la vicenda del garage era legata alle minacce patite dal SILIPO: di fronte a queste gli disse che l'unica cosa che poteva dargli era il garage e lui accettò. Visto il rifiuto del notaio, SILPO le fece firmare immediatamente dopo il riconoscimento di debito.

La persona offesa ha quindi proceduto a riconoscimento sulla base dell'album fotografico esibitole, riconoscendo nel CAGOSSI il soggetto che accompagnò il SILIPO all'appuntamento dal notaio.
Con riferimento alla figura di COSTI Omar, la teste ha affermato di non ricordare da quale società le venne inviato il bonifico di 5.000 euro.
Ha infine riconosciuto due assegni da 6.050 euro, indicandoli come quelli che aveva emesso in garanzia.

25.1.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni. Grasselli Federico
Come visto, la vicenda legata alla cessione del garage ha coinvolto il Notaio Dott. Grasselli Federico, chiamato a deporre 16.9.2016. Sulla base di quanto da lui dichiarato emerge che la Grammatica si era rivolta a lui nell'intento di finalizzare l'operazione di cessione del garage in favore di SILIPO, al fine di estinguere il debito ancora pendente. L'ostacolo giuridico alla redazione dell'atto, che di fatto aveva impedito il passaggio di proprietà, era rappresentato dal vincolo urbanistico sulla base del quale la proprietà del garage non poteva essere svincolata da quella della villetta cui era associato: *"Il problema era: è possibile fare una vendita di un garage (l'Annalisa Grammatica aveva una villetta), la vendita di un garage per separare il garage dalla villetta? E io ho risposto di no (...) Sì, perché la normativa urbanistica prescrive un determinato rapporto tra abitativo e garage, autorimessa. Per cui ci devono essere tot metri quadrati di autorimesse e parcheggi ogni tot metri quadrati di abitativo. (...) La Grammatica mi disse che aveva un debito nei confronti di questa gente, che io non conoscevo, per me erano illustri sconosciuti"*.
L'incontro presso il suo studio era avvenuto alla presenza di CAGOSSI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante de La Cavalleria Srl. che, stando alle parole della Grammatica era stato presentato come COSTI Omar.

25.1.3. Le dichiarazioni degli imputati
L'esame dell'imputato CAGOSSI e le spontanee dichiarazioni di COSTI Omar.
In sede di esame, svoltosi all'udienza del 23.9.2016, il CAGOSSI ha esplicitato le modalità con cui era avvenuta la costituzione della società: "*Faccio il fornaio. E allora lavoravo solo*

due ore, perché c'era poco lavoro. Allora dopo un po' di tempo mi ha detto se volevo fare una ditta di import export per migliorare la situazione di lavoro, quelle cose lì, io gli dissi di sì. E abbiamo fatto questa ditta Cavalleria. (...)
P. M. – Io le dico quello che lei ha dichiarato su questo punto (che è diverso) nel corso dell'interrogatorio che ha reso ai Carabinieri su sua richiesta a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini di questo procedimento. Lei il 6 agosto 2015 è stato interrogato, su delega della Procura, dai Carabinieri del Reparto Operativo di Parma.
SIG. CAGOSSI L. – Sì. P. M. – A loro disse: "SILIPO mi disse che avrebbe chiesto a persone di sua conoscenza, ma di fatto non mi"... "Chiesi al SILIPO che poteva trovarmi un'altra occupazione per fronteggiare le spese. SILIPO mi disse che avrebbe chiesto" – pagina 5 – "a persone di sua conoscenza, ma di fatto non mi fece sapere nulla finché, credo tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, SILIPO Antonio mi propose di diventare l'amministratore di una ditta che doveva aprire in quel periodo, ma che non si sarebbe intestato, e per quest'attività mi avrebbe corrisposto la somma di 500 euro mensili". Lei ai Carabinieri ha detto che fin dall'inizio c'è stata una proposta da parte di SILIPO di metterci la firma, non di fare una società con lei
SIG CAGOSSI L. – Io non mi so spiegare. SILIPO ha detto: Facciamo questa società. In poche parole, io non mi so spiegare bene, ha fatto questa ditta LA CAVALLERIA. E' vero quello che ho detto lì. ...Dopo io dovevo andare là quando partiva la società, mi ha detto che lavoravo lì con lui. Poi la società, dopo due o tre mesi, non so, tre o quattro mesi, è stata chiusa, è subentrata la Finanza e hanno chiuso tutto".
Inoltre il CAGOSSI ha dichiarato: *"Quando io ho parlato con SILIPO e mi ha detto così, sembrava che nella società c'entrassi anch'io e io ero convinto di far parte della società. Proprio convinto al 100%, perché con SILIPO sono amico, per me non c'era niente di male. Dopo lui mi ha detto: Ci penso io – perché io, di quelle cose lì, non ne capisco niente – ci penso io, ti dico se c'è bisogno di venire qua, se c'è da fare qualcosa. Infatti sono andato là due o tre volte, una volta ho dato una mano a mettere a posto un motore, quelle cose lì. Sono andato due o tre volte, quattro volte".*
Quanto al garage, l'imputato ha nella sostanza affermato che l'accordo tra SILIPO e la Grammatica prevedeva di far intestare la proprietà del bene in capo a La Cavalleria Srl. Il suo coinvolgimento all'atto notarile era dunque dovuto al fatto che, essendo Amministratore Unico de La Cavalleria Srl, rappresentava la società ma non aveva avuto alcun ruolo.

All'udienza del 5.4.2018 COSTI Omar, in sede dichiarazioni spontanee, ha riferito che il denaro che diede a Grammatica Annalisa altro non era che una forma di finanziamento concesso, su consiglio del suo commercialista, alla impresa di SILIPO. Piuttosto che effettuare un finanziamento diretto, a rischio di mancata restituzione in caso di fallimento, aveva deciso quindi di finanziare i suoi fornitori. Non era la prima volta che effettuava questa forma di finanziamento tra privati.

IMPUTATO COSTI – Ce ne sono altri tre. Il capo 72 – 73 che sono il discorso del... Allora i capi 72 73, praticamente approfittando della conoscenza che Antonio aveva con Cristian nel febbraio del 2013 come opzione della situazione chiede tramite lui e ovviamente facendo leva, chiede se ho la possibilità di finanziargli, di dargli una mano con l'azienda perché si trova in

difficoltà economica. Da quel punto di vista li vedendo anche Cristian che mi disse "io se potessi glieli darei" e tutto quanto, mi sono attivato e ovviamente facendo le cose in maniera regolare ho chiesto ai miei consulenti commercialisti come poter aiutare a fare un finanziamento fra privati. Ovviamente il mio commercialista mi ha detto "se tu devi finanziare un'azienda, non ti conviene finanziare cioè se devi dare – ipotesi –200 mila euro ad una persona, non ti conviene finanziare questa persona, cioè questa azienda perché fondamentalmente se questa azienda fallisce ci perdi tutta quanta la cifra; conviene di più fare un discorso di finanziare i propri, i suoi fornitori e cioè quindi di pagare i fornitori che lui ha attualmente, i debiti che può avere con i fornitori e così facendo fare un contratto con loro dove tu presti i soldi per questi due anni con una contrattazione e con un interesse che puoi registrare, puoi fare tutte quante le cose, devi ovviamente poterti muovere pagando queste cifre con o assegni circolari o bonifici bancari – quindi tutto tracciabile – io chiesi con Antonio se lui aveva dei debiti da poter pagare e tutto il resto in maniera tale da poter fare questa cosa qua e lui mi disse sì, avevo vari debiti e tutto il resto infatti io non ho finanziato – come nel caso specifico – l'Annalisa Grammatica ma bensì – e come ho detto anche alla Finanza il 15.12.2014 –ho finanziato varie aziende per nome e per conto di Antonio SILIPO. Il discorso è che per me era tutto quanto a posto, il problema è che quando io ho portato – come appunto ho detto alla Finanza – a aprile i contatti a SILIPO per potermeli fare tornare firmati dai vari fornitori che lui aveva e tutto il resto, non l'ha mai fatto. Io fondamentalmente ero in possesso degli assegni che queste persone avevano dato a garanzia, avevo eseguito i bonifici, fatto gli assegni circolari a varie aziende di cui non solo la Grammatica so che ha denunciato SILIPO per usura – ma ce ne sono delle altre e anche nei documenti dell'accusa ci sono, però non sono neanche arrivate in Tribunale da quello che so io – però fondamentalmente io ho semplicemente finanziato: non solo non ho preso un soldo né dalla Grammatica né dalle altre società che il SILIPO avrebbe usurato, ma io ci ho rimesso anche il capitale. gli assegni che avevo a garanzia sono stati denunciati per furto, cioè c'è stata – come posso dire – una costruzione, come posso dire? Una cosa studiata a tavolino per portarmi via quella cifra. Questo è stato il discorso fondamentalmente.

25.1.4. I documenti acquisiti

Sono stati depositati agli atti, da parte del PM i seguenti documenti:

- verbale di perquisizione del 7.4.2014 (eseguito dalla Guardia di Finanza) a carico di SILIPO Antonio, corredato di documentazione sequestrata;
- confessione di debito da parte di Grammatica Annalisa a favore della società La Cavalleria per l'importo di euro 16.000, datata 29.8.2013, con aggiunta manoscritta in calce dell'impegno da parte della predetta Grammatica a saldare l'importo di euro 30.000 con scadenza al 30.1.2014, 28.2.2014 e 31.3.2014,
- copia fotostatica della carta di identità di GRAMMATICA Annalisa;
- copia fotostatica di numero quattro assegni bancari del Banco San Geminiano e San Prospero, due dell'importo di 10.000 euro e due dell'importo di 6.050, a firma di Grammatica Annalisa;
- copia fotostatica di due assegni suddetti, dell'importo di 6.050 euro, con appunto manoscritto recante "*Assegni di Anna nuovi dopo la denuncia*" e scadenza ogni 12 del mese;

- numero due assegni bancari della Banca Monte Parma, dell'importo di 6.050 euro cadauno, a firma della ditta AUTOTRASPORTI INNAMORATI DANIEL S.r.l., con appunti manoscritti: *"Anna e questi assegni sono stati denunciati il 14/6/2013, Anna"*;
- copia fotostatica dell'assegno circolare numero 6011153885 emesso a favore di Grammatica Annalisa in data 15.3.2013, dell'importo di euro 8.000, con appunto manoscritto: *"Assegno dato a Anna il 15/3/2013, scadenza 15/4/2013"*: ulteriori copie fotostatiche degli assegni di cui alla lettera E, che erano i due assegni da 6.050 euro;
- copia fotostatica della contabile bancaria della Unipol Banca relativa al bonifico di euro 5.000 effettuato in data 29/3/2013 dal conto corrente 102200005574, intestato alla ditta Trasforma s.r.l. a favore del conto corrente intestato a Grammatica Nicola;
- copia fotostatica dell'assegno bancario numero 0023110822 a firma di Grammatica Annalisa per l'importo di euro 2.100 a favore di La Cavalleria S.r.l., con manoscritto: *"Anna ha pagato il mese di marzo 2.100 euro iva pagato 12.4.2013, prossima scadenza 12.5.2013"*;
- copia fotostatica di appunti manoscritti facenti riferimento al prestito usurario fatto da SILIPO Antonio a Grammatica Annalisa, con documentazione bancaria (numero sei fogli);
- copia fotostatica della denuncia di smarrimento assegni fatta da Grammatica Annalisa in 14.6.2013 presso la Stazione Carabinieri;
- copia della denuncia sporta il 30.1.2014 da Grammatica Annalisa contro SILIPO Antonio;
- copia della documentazione allegata alla denuncia sporta, la denuncia sporta il 30.1.2014 da Grammatica Annalisa contro SILIPO Antonio presso la Guardia di Finanza di Reggio Emilia;
- copia fotostatica delle fatture numero 2B, 3B, 17A, 22A e 34A, datate rispettivamente 31/3, 30.4.2013, 28.6.2013, 31.7.2013, 18.11.2013, tutte dell'importo di 2 100 euro cadauna, emesse da La Cavalleria S.r.l. a favore della ditta Cantieri Sicuri di Grammatica Annalisa;
Tutti tali documenti sono stati tutti oggetto di analisi da parte dei dei periti contabili (cfr. pag. 2415 e ss).

25.1.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove raccolte consentono di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di COSTI Omar e di CAGOSSI Luigi per il reato di usura contestato al capo 72, non anche per quello di estorsione oggetto dell'accusa mossa al successivo capo 73.
La prova della penale responsabilità discende, innanzitutto, dal racconto reso dalla persona offesa apprezzabile non solo per la sua logica coerenza linearità e costanza, ma anche per l'evidente spontaneità, frutto della scelta di denunciare i fatti di cui era stata vittima, oramai esasperata dalle continue pressioni, dal tono larvatamente minatorio, ma certamente evocativo, subite ad opera del SILIPO, sempre più insistente e determinato ad ottenere non solo il rientro del prestito, ma anche consistenti interessi usurari. Va inoltre evidenziata, nel racconto della persona offesa, l'assenza assenza di toni di esagerazione o di astio nei confronti degli autori della condotta estorsiva.
La prova più evidente della affidabilità dichiarativa della persona offesa è rappresentata dalle conversazioni telefoniche intercettate, le quali, nel fornire, ove ancora ritenuto necessario, riscontro alle sue parole, delineano gli sviluppi della vicenda negli stessi termini riferiti dalla stessa e ricostruiti dai testi di Polizia Giudiziaria.
Dalle stesse emergono:

1) il presito originario (prog 14444; 14451, 14471, 15956, 16380, 16437, 16448, 16450, 16454,16468, 16469, 16471, 16473, 16474, 16479, 16485, 16486, 16487 RIT 3210/12)
2) il coinvolgimento di COSTI Omar per il pagamento di una tranche (prog. 16487, 16488 RIT 3210/12)
3) le successive, reiterate, sempre più insistenti richieste del SILIPO per la restituzione del denaro che, eloquentemente:
- evoca la sua origine calabrese;
- rammenta, più volte, la presenza di altri soggetti dietro di lui al quale deve rispondere;
- nega di essere uno strozzino e di minacciarla;
- fa presente la sua caratura e il suo spessore e che non smetterà di perseguitarla finché non avrà pagato.
Si richiamano, in proposito, le conversazioni registrate al prog. 18965 RIT 3210/12; e quelle registrate sul RIT 1992/13 ai prog. 1396; 5069, 5070, 5231, 5429, 5430, 6563, 6747, 6748, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6760, 6761, 6762, 6765, 6930, 6937, 6938, 6940, 6943, 6944, 10903, 11103, 11551, 12353, - SILIPO: *Tu sei di Napoli, tu sei Napoli e mi fa piacere, io sono della Calabria, ma è come fossi..... E qui ci sono dei problemi abbastanza seri, seri, seri, allora..- 13331 - hai capito? Perché se ti chiamo è perché non è che io ti voglio sentire, perché giustamente sei la mia fidanzata o sei mia moglie, io ti chiamo per un bisogno giusto, che abbiamo in corso, eh?! ANNALISA: Mh, mh. SILIPO: Allora, le persone sono lì che vogliono versare questi assegni, vogliono versare, che cosa devo fare io, dimmi, che cosa devo fare?* " - 13339, 13913, 14491, 14906 - SILIPO: *Anna tu sai che se non mi rispondi io ti tempesto di telefonate, perché ecco..*- 15525, 16081, 16168: *...SILIPO Ho capito, ma io sono più importante del cartello, più importante delle persone, più importante di tutti, perché io ci sono per prima, ci sono, eh, cosa dici? Non è così?* - 16322, 16820, 16825, 16826, 16827, 17199. 17204,17224,17226
4) l'assoggettamento della donna alle pressioni del SILIPO, del quale cerca la comprensione e la pazienza, continuamente giustificandosi fino a giungere a dire di "non potersi ammazzare o impiccare per la restituzione" (valgano le telefonate sopra indicate e, in particolare prog. 13339 RIT 1992/13: *ANNALISA: Hai ragione, non ho nulla, non ho nulla, sai cosa vuol dire nulla, ho anche la luce staccata dell'ufficio che sono anche senza lu ., cioè sono in una condizione, porca di*
quella miseria, che davvero cioè vado ad impiccarmi e mi sono già tolta i problemi che avevo, questa è l'unica cosa che mi rimane.)

Alle intercettazioni si aggiungono, inoltre, la molteplicità dei documenti acquisiti e rinvenuti nel possesso del SILIPO al momento della perquisizione, tutti perfettamente corrispondenti al racconto offerto dalla persona offesa e riscontrato dalla intercettazioni telefoniche.

Gli esiti della perizia hanno poi dato atto di come, a fronte del prestito iniziale, la Grammatica sia stata costretta a restituire interessi di natura usuraria: queste la sintesi delle conclusioni della perizia contabile, che per scrupolo sono state effettuate sia rispetto ai soli interessi corrisposti fino al luglio del 2013, che rispetto alle elargizioni o promesse successive, giuridicamente rilevanti per l'integrazione del reato di usura. I dati utilizzati sono quelli

emergenti dalla prove sopra indicate, sia documentali che orali, qui ritenute pienamente credibili ed attendibili.
In entrambi i casi, si è ben al di sopra del tasso soglia normativamente fissato:
"Secondo la ricostruzione degli scriventi, gli elementi emersi, suffragati dalla documentazione contabile e bancaria nonché dalle conversazioni intercettate tra le parti, consentono di ricostruire la vicenda secondo due ipotesi:
Grammatica Annalisa dichiarava di aver restituito a SILIPO Antonio un importo di Euro 10.500 nell'agosto 2013, a fronte di un prestito iniziale, erogato il 15 marzo 2013, che si ricorda essere di Euro 10.000.
Tenendo presente che l'esborso in commento dovesse integrare solo la voce "interessi" e non già quella del capitale, si è proceduto al calcolo del tasso di interesse applicato
- capitale prestato: Euro 10.000;
- capitale restituito o promesso: Euro 20.500;
- tempo trascorso tra il prestito e la restituzione: giorni 154 (dal 15 marzo 2012 al 15 agosto 2013).
Il tasso si attesta al 249% annuo.
Confrontando i tassi soglia fissati nel secondo e terzo trimestre del 2013, pari rispettivamente al 19,13% e 19,10%, si giunge a considerare un valore complessivo di restituzione, comprendente il capitale iniziale, ammontante ad un importo totale massimo di Euro 10.807, cifra questa palesemente inferiore rispetto a quella pretesa e/o comunque ottenuta dall'imputato.

b) Ulteriore analisi si è basata sull'ipotesi nella quale i tre assegni rilasciati dalla Grammatica in favore di SILIPO, in epoca posteriore al tentativo di cessione del garage, avessero trovato copertura. Potenzialmente, in quella sede, SILIPO Antonio avrebbe potuto ottenere un vantaggio economico complessivo ammontante ad Euro 40.500 risultante dalla somma di Euro 30.000 derivanti dagli assegni bancari e Euro 10.500 inizialmente restituiti dalla Grammatica. In questa ipotesi, per calcolare la percentuale del tasso di interesse applicato, occorre estendere il periodo dell'operazione, considerando come momento temporale ultimo, la data di scadenza del terzo assegno bancario consegnato dalla Grammatica, del 31 marzo 2014. L'arco temporale di riferimento allora andrebbe dal marzo 2013 (mese di elargizione del prestito) al marzo 2014 (data di scadenza dell'ultimo assegno bancario). Eseguendo il calcolo con tali parametri emergerebbe un tasso di interesse annuo pari al 291%, ampiamente superiore rispetto ai tassi soglia pro tempore in vigore. Il calcolo è stato eseguito in favore della parte, infatti se si dovesse eseguire il calcolo considerando le restituzioni parziali, il tasso verrebbe maggiore."

Nessun dubbio, dunque, che Grammatica Annalisa sia stata vittima di una pattuizione usuraria e di una condotta estorsiva, certamente commessa ai suoi danni da parte del SILIPO.
Significativamente, del resto, la sentenza con cui è stata accertata la responsabilità penale di SILIPO Antonio per i due reati in analisi è oramai dotata della forza della cosa giudicata.

Ciò posto, occorre ora andare a verificare la responsabilità dei due odierni imputati per i reati loro contestati.

Quanto a COSTI Omar, le prove acquisite hanno consentito di appurare pacificamente che il bonifico con il quale era stata corrisposta parte del capitale alla Grammatica proveniva dalla Trasforma S.r.l. società a lui riconducibile; anche la liquidità relativa all'assegno proveniva dalla società del COSTI (cfr. Luogotenente Pera)
Certo è pure che tra la Grammatica e COSTI non vi era nessun rapporto tale da giustificare quella dazione. Il COSTI ha cercato di giustificare tale dazione come una sorta di finanziamento tra privati, effettuato mediante prestito ai fornitori o ai clienti, maggiormente sicuro rispetto ad un finanziamento diretto alla società del SILIPO.
La tesi presta il fianco a tre ordini di obiezioni:
1) la logica della operazione economica è inverosimile nella misura in cui non risponde in alcun modo a quella che, in astratto, la giustificherebbe, ben potendo il rischio che investe la società da finanziare gravare anche sui soggetti fornitori; COSTI è, come si è visto nel corso di tutto il processo (capi 70, 97, 98) imprenditore scafato che conosce perfettamente le logiche (anche illecite) dell'imprenditoria e del mercato;
2) il prestito, in tesi rispondente ad una lecita logica imprenditoriale, non è stato documentato in nessuno atto scritto, ma garantito in favore di SILIPO da due assegni dati a garanzia di importo complessivamente superiore al capitale (dapprima quelli a firma della ditta AUTOTRASPORTI INNAMORATI DANIEL S.r.l., dell'importo di 6050 cadauno e, poi, sostituiti);
3) la Grammatica non è una cliente né una fornitrice di SILIPO;
4) COSTI conosce benissimo SILIPO, essendosi a lui rivolto consapevolmente, pochi mesi prima, tramite GIBERTINI Marco, per il recupero, con metodo mafioso, del suo credito nei confronti di Cesarini Andrea (capo 70);
4) COSTI è da tempo inserito nel sistema di falsa fatturazione e reimpiego di denaro di provenienza illecita oggetto delle contestazioni di cui ai capi 97 e 98, ben conoscendo l'ambiente in cui si muove.
In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, pare evidente concludere che il COSTI, benché sostenga di avere, per magnanimità, finanziato la società di SILIPO Antonio, ha consapevolmente prestato il capitale oggetto della patruizione usuraria ben sapendo chi era SILIPO, quale era il suo scopo e consentendo così la perpetrazione del reato, forse anche pensando ad una sua utilità, non essendo ragionevole pensare che il egli abbia agito in affari con SILIPO Antonio per mero spirito di liberalità.

Quanto a CAGOSSI Luigi la sua responsabilità per il delitto di usura discende dall'essere dimostrato come egli si sia messo, sistematicamente, a disposizione dell'amico SILIPO per svolgere tutta quella attività necessaria per dare un'apparenza di legalità al transito del denaro: dalla costituzione della società (per vero già costituita) alla sistematica emissione di fatture false a copertura delle dazioni di denaro, fino ad essersi dimostrato disponibile a partecipare, in qualità di titolare della Cavalleria srl, alla stipula del contratto di compravendita del garage davanti al Notaio, contratto poi non conclusosi solo per questioni tecniche. Non solo. Immediatamente dopo esser usciti dal notaio, e dunque anche alla presenza del CAGOSSI, SILIPO ha fatto sottoscrivere alla Grammatica il riconoscimento di debito in favore della CAVALLERIA, ed in favore di questa venivano effettuati, nel febbraio del 2014, due bonifici

da 500 euro conseguenti al mancato pagamento degli assegni dell'importo di 10.000 euro dati a garanzia.
Tutto ciò segna la prova, oltre che del contributo causale alla condotta usuraria, anche della consapevolezza e la volontà del CAGOSSI di concorrere a quella attività, non essendo davvero verosimile che egli, così vicino, per sua stessa ammissione, al SILIPO, ed avendo partecipato con continuità a tutte quelle attività non sapesse che il denaro continuamente proveniente dalla Grammatica, le sue continue elargizioni e le sue promesse, sempre più esorbitanti, non fossero altro che interessi usurari relativi ad un prestito originario di entità ben inferiore.
La vicenda relativa alla cessione al garage, sebbene non andata in porto, è eloquente in questo senso, avendo la stessa visto la partecipazione attiva proprio del CAGOSSI che ha assistito alla imposizione del riconoscimento di debito di 16.000 euro in favore della società da lui formalmente amministrata ma nel completo, pacifico, dominio del SILIPO.

L'assoluta incapacità della Grammatica di fare fronte alla sua esposizione debitoria e l'urgenza di farvi fronte, fondano la prova della sussistenza dell'aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa.

Quanto alla aggravante speciale di cui all'art. 416bis 1 c.p., le considerazioni sopra svolte circa COSTI Omar, dimostrano la piena consapevolezza di costui della caratura criminale del soggetto al quale ha prestato il suo contributo, e della sua appartenenza ad un gruppo criminale organizzato, al quale si era lui stesso rivolto per recuperare il suo credito e con il quale faceva da tempo affari reimpiegando denaro di provenienza illecita con il sistema della falsa fatturazione. Tale consapevolezza, vale a fondare la prova della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., nella sua declinazione finalistica, atteso che grazie a quella azione il COSTI sapeva, per sua stessa esperienza personale, che avrebbe garantito al SILIPO denaro da dividere con gli altri associati e da usare in altra attività illecita, aumentando così la capacità di penetrazione nell'economia del sodalizio criminale, divenuto spesso canale alternativo a quelli istituzionali non solo per il recupero crediti, ma anche per il finanziamento di imprenditori in stato di bisogno e future vittime delle condotte dei suoi membri.
Le prove raccolte non consentono di concludere nello stesso senso in relazione al CAGOSSI, di cui è dato unicamente sapere essere legato a rapporti di amicizia con il SILIPO, circostanza che non basta a dimostrare il finalismo della sua condotta, come diretta ad agevolare l'intero sodalizio e non solo il SILIPO.

Infine, quanto alla condotta estorsiva oggetto del capo 73, ritiene il Tribunale di non potere giungere ad analogo giudizio di colpevolezza dei due odierni imputati, risultando l'estorsione frutto esclusivo della condotta intimidatoria attuata dal SILIPO.
Dalle prove non è emerso infatti alcun apporto causale del COSTI né del CAGOSSI, il cui coinvolgimento, al di là di qualsiasi suggestione, risulta limitato alle condotte dotate di efficienza causale rispetto alla condotta usuraria ma non anche a quella estorsiva, nemmeno percepita, sotto tale aspetto, dalla persona offesa, neppure in relazione alla presenza del CAGOSSI all'appuntamento dal Notaio Grasselli.

In definitiva, in relazione al capo 73 va dunque pronunciata sentenza di assoluzione di COSTI Omar e CAGOSSI Luigi per non avere commesso il fatto.

. .

25.2. CAPO 73bis

Usura commessa in danno di Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina

La miglior comprensione della vicenda consiglia di prendere le mosse dalle parole delle persone offese.

Stefano CERRUTI, sentito all'udienza del 16.9.2016 ha riferito di avere conosciuto SILIPO Antonio nella sua ditta, perché sua moglie gli aveva detto che avrebbe potuto aiutarli in un momento di bisogno. Andò insieme a sua moglie dal SILIPO che gli propose di prestargli 40.000 euro. Tuttavia, sentite le pretese per la restituzione decise di non accettare la proposta: "*Le condizioni erano che lui mi avrebbe fatto una fattura di quarantamila euro mensile e io avrei dovuto dargli ottomila e quattrocento euro al mese. Infattibile.*

P. M. – Ce lo ripeta. Una fattura da quarantamila non può essere mensile.

DICH. CERRUTI S. – Quarantamila euro era il prestito. Facendo una fattura, lo avrei pagato tutti i mesi... lui avrebbe fatto una fattura ogni mese di quarantamila per lavori che non sarebbero mai stati fatti. Io avrei dovuto pagare l'Iva su quei quarantamila euro mensili, praticamente ottomila e quattrocento euro al mese ogni fattura, e il debito principale sarebbe rimasto, i quarantamila sarebbero rimasti.

SILIPO aveva tuttavia continuato a contattare, con frequenza sempre maggiore, la moglie. Decise così di recarsi dal SILIPO. In quell'occasione gli offrì la somma di 20.000 euro con le medesime modalità di restituzione, ossia tramite l'emissione di fatture in cui l'IVA avrebbe coperto gli interessi sul capitale. Il Cerruti non cambiò idea, tuttavia la moglie accettò e, una mattina, SILIPO si presentò con i denari che la moglie prese. La somma le venne consegnata in contanti. Dopodichè, "*A marzo/aprile 2013. Per quattro mesi, tra assegni e contanti, siamo riusciti a pagare quattromila e duecento euro al mese*". Successivamente non riuscirono più a pagare e SILIPO si fece molto insistente con le telefonate. Si presentò i anche sul luogo di lavoro dicendo che cominciava a perdere la pazienza anche perché, a suo dire, si era esposto per quella cifra con altre persone e non voleva fare brutta figura. Iniziò anche a minacciare la moglie e iniziò a parlare della loro bimba. Contattò quindi SILIPO per risolvere la situazione e stabilirono che "*Doveva fargli dieci assegni da tremila euro più un piccolo regalo a lui da cinquemila euro alla fine del pagamento dei cinque assegni [...] Siamo riusciti a pagare due assegni, uno in contanti. E dopo poi, ad aprile, l'hanno arrestato, quindi è finita lì.*"

Dopo l'arresto del SILIPO e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza si presentarono nel suo bar il fratello e il figlio di SILIPO domandogli se sapeva cosa era successo ad Antonio e dicendogli che avrebbe dovuto continuare a pagare gli assegni. Comunicò l'accaduto al Maresciallo e non li vide mai più.

In riferimento alla rata consegnata a SILIPO Floriana il teste ha riferito "*Questo, l'ho fatto mia moglie. Sono cose riferite da mia moglie. Io so che non eravamo riusciti a pagare i quattromila e duecento euro, che dovevamo pagare il 20 di ogni mese. Ne avevamo pagati solo metà e i rimanenti duemila o duemila... adesso non ricordo la cifra precisa, è stato SILIPO a dire a mia moglie: Ti mando mia figlia al Meridiana, poi li contattate voi... Ha una macchina nera. Le ha dato il numero di cellulare, così poteva chiamarla quand'era arrivata.*

Poi dopo si sono scambiati ed è finita lì. "Scambiati"... Le ha dato i soldi e poi basta". Il Cerruti ha poi precisato che si trattava della seconda rata da 2.000 euro.
Complessivamente, tra contanti e assegni, pagò al SILIPO una somma pari a circa 23.000 - 24.000 euro, più gli altri otto assegni dei dieci che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.
Al testimone è stato infine mostrato l'album fotografico dei Carabinieri ed ha riconosciuto SILIPO Antonio e il fratello SILIPO Luigi (non imputato).

Maria Cristina Morelli, sentita alla stessa udienza, ha innanzitutto descritto come conobbe SILIPO. Aveva appena comprato casa e lei ed il compagno avevano necessità di effettuare alcuni lavori. Parlando delle spese di ristrutturazione, SILIPO gli disse che avrebbe potuto dare loro una mano; ne parlò con il marito ed andarono dal SILIPO per sentire come li avrebbe potuti aiutare.
Inizialmente rifiutarono l'offerta, poi SILIPO si fece sempre più insistente, telefonandole spesso e chiedendole di incontrarsi, insistendo per il prestito. Decise quindi di fermarsi a parlare. SILIPO le diede la busta con 20.000 euro. Lei accettò con il patto *che lui, in base alle restituzioni, mi avrebbe fatto una fattura ogni mese in base a quello che era l'importo totale dei ventimila euro che mi aveva dato. P. M. – Lei al mese doveva restituire quattromila e due. DICH. MORELLI M. C. – Quattromila e duecento euro.*
Alla consegna era presente la figlia di SILIPO. *P. M. – Ci racconta bene com'è avvenuta quel giorno la consegna dei soldi? Erano contanti? Assegni? DICH. MORELLI M. C. – Contanti. P. M. C'era solo lui? DICH. MORELLI M. C. – Sì, c'era solo lui in ufficio da lui. All'ingresso c'era la figlia e una segretaria. P. M. – Le illustrò, il SILIPO, anche il fatto che lui avesse fatto prestiti ad altri, che queste fossero condizioni che lui faceva normalmente? DICH. MORELLI M. C – No. Devo dire che non siamo entrati in questi particolari. P. M. – Le dico, solo per aiuto alla sua memoria, perché è passato un po' di tempo. Il 25 agosto 2014 lei, sentita dalla Finanza, disse così: "Quel giorno" riferito a questo che ci sta raccontando "mi recai nell'ufficio di SILIPO a Cadelbosco di Sopra. Ricordo che, mentre parlavamo del prestito, lui prese, nella parte superiore dell'armadio presente nel suo ufficio, una cartellina dalla quale"... DICH. MORELLI M. C. – Ah, sì. P. M. – Prego. DICH. MORELLI M. C. – Sì, è vero. P. M. – "... "tirò fuori degli appunti manoscritti, dicendomi che erano tutte le persone a cui aveva prestato dei soldi e che erano evidenziati quelli che si comportavano bene e quelli che non si comportavano bene". DICH. MORELLI M. C. – Sì, è vero. Aveva una cartella con diversi nominativi, come avvenivano i prestiti, com'erano... tutti segnati a biro. Però non mi ricordo quanti fossero. So che era una cartella di quelle solite in carta, con dentro dei nominativi scritti a biro con... Però non mi ricordo i nomi.*
SILIPO estrasse il denaro contante da una busta gialla e glielo consegnò in contanti, in quattro mazzette da 5.000 euro. SILIPO le chiese di contarli, ma prima di farlo chiamò al telefono la figlia Floriana e le chiese di contare i soldi insieme a lei.
A titolo di garanzia SILIPO volle un assegno da 24.200 euro che la figlia FLORIANA fotocopiò.
Quanto a tempi e modalità di consegna la teste ha specificato che subito pagavano in assegni e, poi, in contanti, facendosi restituire gli assegni per non lasciarli "in giro". Normalmente era lei a recarsi dal SILIPO per la restituzione. Una volta, *"... mi ricordo che una volta che non*

riuscivo ad andarci mi sono incontrata con la figlia nel parcheggio del centro Meridiana, che lui insisteva quel giorno lì prepotentemente di averli assolutamente, per cui io gli avevo dato la metà, perché, gli altri, glieli aveva già dati in quel mese lì, la metà li avevo dati a Floriana in una busta al centro commerciale."

Gli assegni venivano intestati alla società La Cavalleria della quale non conobbe alcun soggetto.

Ha infine descritto le minacce e le pressioni subite per ottenere il pagamento delle singole rate, minacce rivolte, velatamente anche alla figlia. Talvolta SILIPO la aveva seguita e si era presentato anche alla vecchia casa. Di fronte al precipitare della situazione subentrò il marito che prese accordi diretti con il SILIPO per porre fine alla questione.

25.2.1. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.

Sulle indagini svolte hanno riferito il Maresciallo Loviselli e il Maresciallo Giampiero.

Il primo, all'udienza del 9.9.2016 ha indicato alcune conversazioni telefoniche captate ed intercorse tra la Morelli e il SILIPO significative, in testi d'accusa, della condotta usuraria ed intimidatoria perpetrata da quest'ultimo

La testimonianza resa dal Maresciallo della Guardia di Finanza Giancarlo Giampiero all'udienza del 14.9.2016, consente, invece, di riepilogare la vicenda dal punto di vista delle indagini svolte e della dell'analisi della documentazione dalla quale gli inquirenti avevano ipotizzato una condotta usuraria.

Nel corso della perquisizione effettuata a casa di SILIPO Antonio il 7.4.2014, ha spiegato il teste, veniva rinvenuta una serie di documenti, di cartelline contenenti documenti vari. Tra queste cartelline ve n'era una in particolare in cui erano contenute fotocopie di una carta di identità di Cerruti Stefano, alcune fotocopie di assegni, un contratto di intermediazione immobiliare e alcuni appunti manoscritti. Dall'esame di questa documentazione, apparentemente strana il successivo 14 aprile veniva sentito a S.I.T il Cerruti. Sulla base delle informazioni ricevute e degli assegni consegnati e riceviti, ipotizzando un prestito usurario, procedevano ad effettuare il conteggio degli interessi pattuiti o comsposti accertando che: *"venivano corrisposti degli interessi pari al 21% mensili con assegni e in contanti. Praticamente, gli assegni e il contante... Il prestito era da marzo 2013, c'erano degli interessi di quattromila e duecento euro mensili. Le prime due rate erano state corrisposte in contanti, quindi la rata di marzo e aprile in contanti. La rata di maggio era stata corrisposta: duemila euro in contanti e duemila e duecento euro con un assegno bancario.*

P. M. – Questo l'avete trovato?

MAR. A. GIANCARLO G – Sì, l'assegno l'abbiamo trova...

...

MAR. A. GIANCARLO G. – Certo. Abbiamo trovato l'assegno di duemila e duecento euro; quell'assegno non era stato incassato, perché c'erano dei problemi sulla girata; e poi era la rata di giugno, sempre con un assegno di quattromila e duecento euro, e anche quello abbiamo rinvenuto.

P. M. – Dove?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sempre nella cartellina.

P. M. - Da SILIPO.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.
[..]
P. M. – E l'avete rinvenuto nel senso che non era stato bancato oppure l'avete rinvenuto in fotocopia, e quindi è un assegno fotocopiato e poi bancato? Questo per comprendere se è da utilizzare nel conteggio del denaro restituito o del denaro promesso in restituzione.
MAR. A. GIANCARLO G. – L'abbiamo rinvenuto... non ricordo se in copia o no. Credo che era fotocopiato, perché c'erano degli appunti manoscritti sulla fotocopia di quest'assegno, che ho qui. Quindi l'abbiamo rinvenuto in fotocopia con questi appunti manoscritti.
P. M. – Vuole segnalare che appunti erano?
MAR. A. GIANCARLO G. – C'è scritto: "Conto totale 10.000 euro meno 4.200 dati; rimanenza 5.800 euro; assegno consegnato a Gaetano il 27/5/2013". Poi c'è una firma che non è leggibile, quindi non so a chi è stato...
P. M. – Il rapporto tra questo manoscritto e l'assegno, voi lo fate? E in che modo?
MAR. A. GIANCARLO G. – Lo facciamo perché, dalle dichiarazione date sempre dal Cerruti, si riferiva agli interessi corrisposti relativamente al mese di giugno di quell'anno.
P. M. – Certo, Maresciallo, questo è il quantum dell'assegno; ma il conteggio che c'è sopra a mano è un riscontro alle dichiarazioni che avevate ricevuto o non c'entra nulla?
MAR. A. GIANCARLO G. – No, perché non tornava con tutto quello che veniva dichiarato dalla parte. Il capitale era di ventimila; diecimila, non sappiamo. Si riferisce sicuramente a un'altra situazione che non abbiamo esaminato. Non avevamo elementi per esaminarla.
P. M. – Proprio per l'illeggibilità della firma, comprendo.
MAR. A. GIANCARLO G. – Esatto.
P. M. – Prego.

Il teste ha riferito, quindi, che dal mese di luglio 2013 il Cerruti non era più in grado di corrispondere gli interessi mensili al SILIPO e che nell'ottobre del 2013 avevano raggiunto un accordo in cui era stabilito che, alla fine, il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale iniziale di 20.0000 euro, 35.000 euro: 20.000 euro come capitale e 15.000 euro come interessi, senza contare quanto già pagato. Detta somma doveva essere consegnata in 10 mesi, da gennaio a ottobre, mediante assegni; nella cartellina di SILIPO furono ritrovati questi 10 assegni da 3.000 euro l'uno, postdatati al 15 di ogni mese, non intestati, e firmati dal Cerruti; due di questi assegni riportavano come beneficiario la società La Cavalleria srl. Il prestito iniziale, ha riferito il teste, fu concesso alla Morelli, compagna del Cerruti che si era accordata con SILIPO personalmente e che aveva consegnato alla figlia di SILIPO Antonio, SILIPO Floriana, una parte della quota di maggio in contanti presso il centro commerciale Meridiana:
MAR. A. GIANCARLO G. – Da luglio 2013 il Cerruti non era più in grado di corrispondere questi interessi mensili al SILIPO e nell'ottobre 2013 c'è stato un accordo tra il Cerruti e il SILIPO in cui veniva stabilito che il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale di ventimila euro, avrebbe corrisposto alla fine trentacinquemila euro.
PRESIDENTE
P. – Ulteriori trentacinquemila?
MAR. A. GIANCARLO G. – Ventimila come capitale e quindicimila a titolo di interessi.
P. – Senza contare quello che già era stato dato.

MAR. A. GIANCARLO G. – Senza contare quello che già era stato dato. Di questi quindicimila, diecimila attraverso assegni; cinquemila, l'accordo era: Me li dai alla fine. Punto. Comunque vada, tu mi dai cinquemila euro. Quindi ventimila di capitale, diecimila di interessi più altri cinquemila così.

P. – In quanto tempo doveva essere...?

MAR. A. GIANCARLO G. – In dieci mesi, da gennaio a ottobre. C'erano degli assegni con scadenza prefissata il 15 di ogni mese, rinvenuti sempre nella cartellina di cui vi ho detto prima, non intestati.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. – Quindi voi ricevete prima le dichiarazioni...

MAR. A. GIANCARLO G. – ...del Cerruti.

P. M. – ...del Cerruti, e poi durante la perquisizione trovate degli assegni che corrispondono come cifra a quella indicata come pattuita ad un certo punto come ridefinizione del debito di cui ha detto poco fa.

MAR. A. GIANCARLO G. – Le dichiarazioni sono successive al rinvenimento degli assegni.

P. M. – E' importante che lo specifichi. Quindi voi trovate questi dieci assegni con beneficiario non indicato.

MAR. A. GIANCARLO G. – Non indicato.

P. M. – E postdatati con regolarità.

MAR. A. GIANCARLO G. – Con le scadenze il 15 di ogni mese.

PRESIDENTE

P. – Quindi gli assegni sono da tremila al mese?

MAR. A. GIANCARLO G – Tremila euro al mese.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. – E sono emessi da chi?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sono emessi dal Cerruti.

P. M. – Personalmente?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì. A firma Cerruti, Cerruti Stefano.

P. M. – Cerruti; ma c'è un ente, una persona giuridica, una società che emette e per cui Cerruti firma?

MAR. A. GIANCARLO G. Sì. Erano tratti sul conto Banca Popolare di Vicenza, a firma di Cerruti Stefano.

P. M. – Morelli Maria Cristina che tipo di rapporto ha con Cerruti e con questi fatti che lei ci sta dicendo?

MAR. A. GIANCARLO G. Morelli Maria Cristina è, praticamente, la convivente di Cerruti Stefano ed è fisicamente la persona che ha ottenuto il prestito di denaro.

P. M. – Iniziale.

MAR. A. GIANCARLO G. – Iniziale, i ventimila euro. E' lei che ha... Ha recuperato lei i ventimila euro in contanti, è lei che si è accordata con SILIPO personalmente. Ed è la stessa che ha consegnato alla figlia di SILIPO Antonio, a SILIPO Floriana, una parte della quota di maggio in contanti presso il centro commerciale Meridiana.

P. M – Lei ha parlato di una perquisizione presso SILIPO Antonio.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.

P. M. – Questa perquisizione da chi era disposta e nell'ambito di quale indagine?

MAR. A. GIANCARLO G. – Era in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di SILIPO Antonio per l'attività che stavamo facendo nell'ambito del procedimento penale 742...
P. M. – I numeri contano poco. Il concetto era: vi era contestazione nei confronti di SILIPO Antonio, in quest'ordinanza, dei fatti che stiamo discutendo?
MAR. A. GIANCARLO G. – Per il reato di usura nei confronti di Grammatica Annalisa.
P. M. – Mentre, siccome lei ci ha detto: Di Cerruti, noi abbiamo appreso lì per lì –, su Cerruti non c'era contestazione.
MAR. A. GIANCARLO G. – No. Assolutamente.
P. M. – Quindi voi eseguite un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di SILIPO in relazione ad usura ed estorsione nei confronti di Grammatica.
MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.
P. M. – Fate la perquisizione, trovate documentazione e fate gli approfondimenti che oggi ci ha detto in relazione a Cerruti e Morelli.
MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.
P. M. – LA CAVALLERIA S.r.l. emerge in qualche modo in questa vicenda?
MAR. A. GIANCARLO G. – LA CAVALLERIA emerge sia con la Grammatica Annalisa che per quanto riguarda la vicenda Cerruti, perché gli assegni, due assegni di quelli rinvenuti, recano come beneficiario degli assegni proprio la società LA CAVALLERIA.
P. M. – Quindi alcuni sono senza beneficiario.
MAR. A. GIANCARLO G. – Esatto.
P. M. – Io, allo stato, non ho altre domande".

In sede di controesame, il teste ha specificato che tutta l'attività contabile-amministrativa de La Cavalleria s.r.l. era gestita da SILIPO e che per quanto riguarda il CAGOSSI non erano emersi elementi utili a comprovare la sua partecipazione attiva o la sua consapevolezza all'attività usuraria in danno della Morelli e del Cerruti. L'unico elemento sarebbe rappresentato dalla sua presenza insieme a SILIPO al momento della costituzione della società La Cavalleria s.r.l.

25.2.2 L'esame dell'imputato
All'udienza del 23.9.2016 l'imputato CAGOSSI Luigi si è sottoposto ad esame. Si rimanda, a tale proposito, ai capi di imputazione 72 e 73.

25.2.3. I documenti acquisiti
All'udienza del 16.9.2016 il Pubblico Ministero ha prodotto il verbale di perquisizione eseguito in data 7.4.2014 a carico di SILIPO Antonio e, tra gli altri, i seguenti documenti tutti analizzati dalla perizia contabile:
- copia fotostatica di numero due assegni bancari a firma di Cerruti Stefano a favore della ditta La Cavalleria, con appunti manoscritti facenti riferimento al prestito concessi a Morelli Maria Cristina,

- copia fotostatica di appunto manoscritto facente riferimento al prestito concesso a Morelli Maria Cristina, completo della copia di due assegni a firma di Cerruti Stefano a favore della ditta La Cavalleria;
- copia fotostatica degli assegni bancari numero 0281586812 e dal numero 0281586814 al numero 0281586820, tutti dell'importo di euro 3.000 cadauno, a firma di Cerruti Stefano, con scadenza mensile al giorno 15 dei mesi da febbraio a ottobre 2014, tranne marzo 2014.

25.2.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove raccolte consentono anche in questo caso di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di SILIPO Floriana per il reato di usura contestatole Non altrettanto per quanto riguarda CAGOSSI Luigi.

La prova della penale responsabilità discende, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dalle due persone offese che, salvo alcuni dettagli per nulla incidenti sul nucleo essenziale della vicenda, sono caratterizzate da spontaneità, intrinseca coerenza, linearità e costanza, neutralità ed assenza di astio nei confronti del SILIPO. Esse poi, oltre ad essere sovrapponibili le une alle altre in maniera pressochè perfetta, trovano nelle prove documentali acquisite all'esito della perquisizione nella abitazione del SILIPO un oggettivo ed insuperabile riscontro, ulteriormente confermato dalle intercettazioni indicate dalla accusa, mai contestate dalla difesa. In ragione di ciò può formularsi un giudizio di piena affidabilità dichiarativa di entrambi i dichiaranti.

Grazie al fondamentale racconto offerto dai due dichiaranti può dunque ritenersi accertato che SILIPO Antonio prestò 20.000 euro in contanti alla Morelli che, nonostante la volontà contraria del marito, accettò di restituire oltre al capitale interessi secondo le modalità imposte dal SILIPO stesso, ossia mediante la restituzione di rate mensili da 4.200 euro, coperte da fatture e corrispondenti all'IVA sul capitale, sulla base di un meccanismo già proposto ai coniugi una prima volta, ma rifiutato.

Nell'occasione SILIPO aveva estratto una cartellina contenente appunti manoscritti, dicendole che riguardavano tutte le persone alle quali aveva prestato denaro evidenziando "*quelli che si comportavano bene e quelli che non si comportavano bene*".

A garanzia del prestito concesso SILIPO si fece firmare un assegno dell'importo di 24.200 euro.

La restituzione inziale avvenne mediante pagamento in contanti o in assegni intestati alla Cavalleria s.r.l.

In una fase successiva, di fronte alle difficoltà nella restituzione, il SILIPO, secondo modalità di azione già viste con riferimento alla vicenda oggetto dei capi 72 e 73, si rendeva sempre più insistente, pressante, tanto da giungere a larvate, quanto evocative, minacce nei confronti della bambina della coppia.

La Morelli cadde in uno stato di completa prostrazione, tanto da indurre il marito a trovare una soluzione: si recò dal SILIPO e raggiunsero l'accordo per cui il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale iniziale di 20.000 euro, 35.000 euro: 20.000 come capitale e 15.000 come interessi, senza contare quanto già pagato. Detta somma doveva essere consegnata in 10 mesi, da gennaio a ottobre, mediante assegni. In occasione del sequestro vennero infatti rinvenuti, nella cartellina di SILIPO, questi 10 assegni da 3.000 euro

l'uno, postdatati al 15 di ogni mese, non intestati, e firmati dal Cerruti. Prima dell'arresto del SILIPO gli erano stati pagati 23 000-24000 euro oltre agli assegni ritrovati.
Gli esiti della perizia hanno dato atto della natura usuraria della pattuizione: *"Le risultanze emerse palesano un tasso di interesse applicato dal SILIPO pari al 93% a fronte di tassi soglia che, nel periodo considerato oscillano da un minimo di 18,78% al massimo di 19,36%, appaiono notevolmente inferiori rispetto a quello applicato."*.
Deve dunque ritenersi accertato che SILIPO Antonio stipulò dapprima con Morelli Maria Cristina e, poi, con Cerruti Stefano una pattuizione usuraria. La forza del giudicato acquisita dalla sentenza con cui è stata accertata la penale responsabilità del SILIPO ne costituisce significativa conferma.

Quanto a SILIPO Floriana è certo che essa non partecipò, come sostenuto dalla difesa, alla stipulazione del pattuizione usuraria né con la Morelli né con il Cerruti.
Ciò non elide la sua penale responsabilità in quanto:
1) essa ha partecipato alla consegna dei 20.0000 euro iniziali, verificandone l'ammontare e fotocopiando l'assegno dato a garanzia;
2) ha materialmente riscosso una rata al posto del padre, presso il centro commerciale La Meridiana.
Tanto basta per ritenere integrato il suo contributo causale alla condotta usuraria, posto che, secondo quanto stabilito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, conforme ai principi generali *"Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.* (cfr. Cass. Sez. 2, n. 40380/2015).
Che SILIPO Floriana fosse pienamente consapevole della condotta tenuta e del suo contributo alla azione usuraria del padre discende dal fatto che, come meglio si vedrà analizzando i capi 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, relativi alle fittizie intestazioni della famiglia di SILIPO Antonio, essa è il soggetto di fiducia del padre SILIPO Antonio e che, pur sempre sottoposta alle decisioni del padre dava esecuzione alle stesse, in un rapporto fiduciario profondo con lo stretto congiunto e tale da consentirle di "mettere le mani" liberamente e consapevolmente negli affari del padre.
La più solida conferma di ciò è data proprio dall'accertamento di come SILIPO Floriana sia stata chiamata dal padre per contare i denari contanti (ben 20.000 euro) consegnati alla Morelli ed incaricata di ritirare una rata della restituzione del prestito, ben consapevole che il padre aveva una lista di debitori, di cui *"alcuni si comportavano bene ed altri no"*, così come vieppiù dimostrato dall'elenco conservato in una cartellina dell'ufficio del padre al quale il processo ha dimostrato aveva libero ed incondizionato accesso. Anche a tale proposito si rimanda alla trattazione dei capi i capi 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies.

Va dunque affermata la penale responsabilità di SILIPO Floriana per il reato a lei ascritto al capo *73bis*

La completa estraneità del CAGOSSI alla azione usuraria accertata dagli stessi inquirenti, di cui non è stato accertato alcun contributo attivo (a differenza del capo 72) impedisce di giungere ad analogo giudizio nei suoi confronti
Rispetto a CAGOSSI Luigi va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo 73bis per non avere commesso il fatto.

La continua ricerca di denari per fare fronte alle esigenze della vita delle due persone offese fonda la prova della sussistenza dell'aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno.
Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.: lo stato di prostrazione in cui è caduta la vittima della usura, la Morelli, perseguitata dalle pressioni e dalle minacce del SILIPO - che già aveva fatto mostra dei "buoni e dei cattivi pagatori" al momento della pattuizione - rivolte anche alla figlia, dimostra, già di per sé, la sussistenza della stessa quantomeno nella sua dimensione oggettiva, trattandosi di azione intimidatoria così grave, sia pure evocativa, da appartenere agli esponenti di un sodalizio criminale che sanno di potere fare valere la forza prevaricatrice del vincolo associativo.
La piena consapevolezza della caratura criminale del padre e della sua appartenenza al sodalizio, vale ad a fondare la prova della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1. c.p., anche nella sua declinazione finalistica, atteso che SILIPO Floriana sapeva che grazie alla sua condotta avrebbe garantito al padre denaro non solo da mantenere in famiglia ma da dividere con gli altri associati e da usare in altra attività illecita, aumentando così la capacità di intimidazione e di penetrazione nell'economia del sodalizio criminale, divenuto spesso canale alternativo a quelli istituzionali non solo per il recupero crediti (sistematicamente esercitato dal SILIPO), ma anche per il finanziamento di imprenditori in stato di bisogno e future vittime delle condotte dei suoi membri.

Infine.
Alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a CAGOSSI Luigi e sopra riportate ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis c.p. nei confronti del predetto CAGOSSI Luigi.

26. CAPO 78

Estorsione in danno di Neffandi Stefano

Il capo di imputazione in esame ha ad oggetto, secondo la testi d'accusa, un'estorsione che si snoda nel corso di un ampio arco temporale e che si sviluppa secondo un articolato susseguirsi di fatti.
Essa, nella valutazione complessiva del processo, rileva non solo per il suo intrinseco disvalore, ma anche perché incarna, insieme ad altre vicende oggetto di accertamento nei capi che precedono, la rappresentazione del tipico *modus operandi* del sodalizio criminale emiliano che, nella sua continua aspirazione a trovare fonti di arricchimento, cerca di insinuarsi subdolamente nei rapporti finanziari degli imprenditori del Nord, sfruttandone anche i momenti di crisi economica, per poi soggiogarli al suo volere dopo avere promesso facili soluzioni ai loro problemi, assumendo così il completo dominio di crediti (leciti o illeciti) acquisiti. Tutto ciò in vista dell'illecito profitto dell'intero consorzio criminoso, come

può apprezzarsi proprio in questo capo di imputazione grazie al ruolo di protagonista assunto da VILLIRILLO Romolo che, sia prima che dopo il suo arresto, agisce per l'interesse convergente della cosca emiliana e di quella cutrese, cercando, altresì, di recuperare i denari da lui sottratti a GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. Cap. XIII, Affare Oppido).

26.1. I testimoni di Polizia giudiziaria

La sintesi degli esiti dell'attività di indagine passa, innanzitutto, attraverso la testimonianza resa all'udienza del 27.5.2016 dal Luogotenente Calì, che ha fornito una ricostruzione dei fatti sulla base delle intercettazioni telefoniche, dei servizi di O.C.P. effettuati dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda (prodotti all'udienza del 20.5.2016 – in produzioni PM, vol.d, all.1) e di quanto riferito agli inquirenti dai protagonisti della vicenda, poi escussi in dibattimento.

L'attenzione degli inquirenti per la vicenda, ha spiegato il Luogotenente Calì, era iniziata a fine maggio 2011, in seguito alle attivazioni telefoniche sull'utenza di VILLIRILLO Romolo. Da queste si era appreso che il 26 maggio il VILLIRILLO doveva salire al nord. Quel giorno veniva quindi svolto un servizio di O.C.P. che, inizialmente, veniva eseguito dai Carabinieri di Crotone e, poi, veniva proseguito dai militari del territorio. Quel giorno il VILLIRILLO Romolo incontrava tale Bonafede Antonino (geometra residente a Formigine) all'uscita dello svincolo autostradale di Modena. Successivamente si recava a Reggio Emilia, in località Cadè, dove aveva un appartamento con il cugino VILLIRILLO Giuseppe. Nel prosieguo del servizio veniva documentato che VILLIRILLO incontrava a Cadè altri tre soggetti: BLASCO Salvatore, VALERIO Antonio e PAOLINI Alfonso (era questa la prima volta che nelle indagini emergeva il PAOLINI). Da questo momento, ha proseguito il teste, veniva captata una serie di telefonate, (prog. 2060 2162, 2173, 2227, 2237, 2238 2239 RIT 1221/11) dalla quale si riusciva a capire che VILLIRILLO, il 27 maggio, nel primo pomeriggio, doveva incontrare un imprenditore di nome Faccioli Claudio. A quest'incontro doveva partecipare anche tale Neffandi Stefano, fino a quel momento sconosciuto agli inquirenti. Doveva altresì partecipare anche un altro soggetto, di origine pugliese, poi identificato nel corso del servizio. Il 27 maggio veniva dunque predisposto ed effettuato un altro servizio di O.C.P a Mantova, nei pressi del casello autostradale di Mantova Nord, nel corso del quale, ha spigato il teste, si notava la presenza dell'autovettura Fiat Punto, targata AF527VT, con a bordo Neffandi Stefano e un soggetto sconosciuto, successivamente identificato. In quella circostanza i militari notavano che VILLIRILLO era accompagnato da un altro soggetto di origini cutresi, tale Ruggeri.

Particolare importante che, a dire del teste, si evinceva da quelle telefonate era che il VILLIRILLO si premurava di chiamare il Faccioli affinché, prima dell'incontro, i due potessero parlare in disparte. Infatti, come da accordi, alle 14:40 giungeva la vettura Mercedes, targata DP891HV, di Faccioli. Alle 14:43 giungevano VILLIRILLO Romolo, che guidava la sua autovettura, la Volkswagen Golf di colore grigio, e Ruggeri Salvatore. Successivamente, dopo che Faccioli e VILLIRILLO si erano appartati, si rimettevano in auto e si recavano nel parcheggio posto a poco distanza, nella zona dell'uscita del casello di Mantova Nord. Sulla destra vi era una zona industriale. Al termine di questo servizio venivano identificati anche gli altri partecipanti all'incontro, sia grazie alle autovetture che avevano in uso, il Neffandi, sia grazie a quanto risultato a seguito della denuncia di costui.

Posto che VILLIRILLO in quel periodo telefonava al Faccioli, imprenditore nel settore degli impianti elettrici e delle ristrutturazioni che in quel momento stava lavorando alla ristrutturazione dell'ex macello di Mantova, gli inquirenti decisero di sentirlo a sommarie informazioni, presso la Stazione de Carabinieri di Roncoferraro. Fu da quel momento, ha spiegato il teste, che emerse, in tutta la sua complessità, la vicenda che aveva comportato il coinvolgimento di VILLIRILLO Romolo.

L'ipotesi investigativa formulata, ha spiegato il testimone, era che:

a) Faccioli avesse conosciuto Neffandi in quanto costui gli aveva proposto di costituire un'associazione temporanea di imprese (ATI), al fine di acquisire un appalto dell'importo di 9.000.000 di euro per la ristrutturazione degli impianti elettrici e delle strutture murarie dei Tribunali dell'Emilia Romagna e del Veronese;

b) a tale scopo Neffandi avesse chiesto a Faccioli il versamento di una somma di 50.000 euro affinché "intercedesse" per l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore e di tale Vanni Giorgi, titolare dell'Elettrozeta, ossia l'altra ditta che il Faccioli aveva individuato per l'esecuzione dei lavori, e con cui stava lavorando alla ristrutturazione dell'ex macello di Mantova;

c) Faccioli e Giorgi avessero versato 250.000 euro ciascuno al Neffandi per la costituzione dell'ATI e per favorire l'aggiudicazione;

d) l'operazione non fosse andata in porto, e che, tuttavia, il Neffandi non avesse restituito i denari né al Faccioli né al Giorgi,

e) a differenza del Faccioli che non aveva sporto nessuna denuncia, il Giorgi avesse denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria.

Su queste premesse gli inquirenti, ha spiegato il Luogotenente Cali, comprendevano anche il ruolo di un altro attore della vicenda, tale Bonafede, il geometra della ditta Ticle s.p.a. di Sassuolo, ossia colui che aveva, in ipotesi, determinato l'ingresso del VILLIRILLO nella vicenda.

Sulla base del racconto del Faccioli, quindi, gli inquirenti ipotizzavano che VILLIRILLO avesse proposto al Faccioli (che aveva conosciuto VILLIRILLO tramite il geometra Bonafede) il recupero di questa somma di denaro, pari a 250.000 euro di cui il Neffandi, a dire di Faccioli, si era appropriato indebitamente senza che quest'ultimo avesse sporto denuncia. VILLIRILLO a, questo punto, avrebbe cercato di recupere il suo denaro, in modo illegale, confrontandosi direttamente con Neffandi.

Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, l'estorsione si sarebbe consumata proprio con la dazione di una parte del denaro, quantificata in 40.000 euro, anche grazie al contributo di MANFREDA Francesco e di VILLIRILLO Giuseppe che avrebbero proceduto alla apprensione materiale dei titoli di credito.

Si tratta, ha spiegato il teste, di un'estorsione durata molto a lungo perché, era iniziata nel maggio del 2011, e finita solo nel 2012, quando VILLIRILLO esce definitivamente dal carcere, chiama OLIVO e gli dice: *Devi andare da Stefano di Verona a prendere i soldi*. Olivo, ha precisato il teste, non andrà mai, perché andranno altri, ossia gli odierni imputati. MANFREDA e VILLIRILLO Giuseppe.

A sostegno della ipotesi investigativa il Luogotenente Calì ha indicato le molteplici conversazioni telefoniche intercettate (ribadite dall'accusa in sede di requisitoria, nella memoria depositata) nonché la documentazione acquisita nel corso delle indagini. gli assegni, le matrici, le cambiali. Tra questi documenti, in particolare, gli assegni intestati alla R.G. Costruzioni di VILLIRILLO Romolo, ossia la stessa società indicata nell'assegno rinvenuto all'esito della perquisizione effettuata in occasione dell'arresto di VILLIRILLO dai parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone (cfr. Cap. VIII), allorquando era stato trovato l'assegno di 25.000 euro versato dal Consorzio Edil Stella. Ancora, la matrice dell'assegno numero 7.311.422.758-09 emesso dalla banca Unicredit, filiale di Vago di Lavagno, Verona, in data 11.5.2011, dell'importo di 7.000 euro, avente beneficiario SIRI S.r.l. La SIRI S.r.l., come pacificamente acquisito agli atti (cfr. Cap. VIII e XIII), è una società riconducibile a VILLIRILLO Romolo, ma intestata al nonno VILLIRILLO Romolo. La cambiale numero 3501781500 dell' 8.7.2011, con scadenza il 30.3.2012, dell'importo di 1.000 euro, in favore di VILLIRILLO Romolo, avente come debitore Neffandi Stefano e domiciliazione la banca Unicredit, filiale di Vago di Lavagno, Verona. Altre cambiali emesse da Neffandi, dalla banca l'Unicredit, a favore di VILLIRILLO Romolo (cfr. anche produzione 29.6.2016)

26.2. Le dichiarazioni di Faccioli Claudio

Faccioli Claudio, sentito all'udienza del 22.6.2016 ha dichiarato di avere conosciuto VILLIRILLO Romolo nel 2011, tramite il capo cantiere geometra Bonafede, che glielo aveva indicato come soggetto che poteva aiutarlo a risolvere il problema in cui era incappato a causa del Neffandi: "*...Stavo finendo il cantiere: Io ho una necessità – e mi ha detto: Ti presento una persona che dovrebbe risolvere il tuo problema*".

Aveva infatti l'esigenza di recuperare un credito nei confronti di Neffandi Stefano, un procacciatore d'affari che gli aveva proposto una grossa commessa, dicendogli che per ottenerla doveva anticipare i costi. Se la commessa fosse andata a buon fine i costi sarebbero stati fatturati e regolarizzati, altrimenti restituiti: "*...E, per procurare la commessa, abbiamo dato dei soldi per anticipazione dei costi. Se la commessa andava a buon fine, i costi venivano fatturati e regolarizzati; non andando a buon fine, dice: Te li ridiamo indietro*".

Il concetto, è stato ribadito dal teste anche in sede di controesame:

AVV. DIF. MIGALE C. – Ad un certo punto, signor Faccioli, il Neffandi le propone di partecipare ad un appalto.

DICH. FACCIOLI C. – Sì.

AVV. DIF. MIGALE C. – A quanto ammontava quest'appalto?

DICH. FACCIOLI C. – Ammontava, se non vado errato, a 8.400 milioni di euro.

AVV. DIF. MIGALE C. – E in che modo bisognava partecipare a quest'appalto? Con un'ATI?

DICH. FACCIOLI C. – Sì. Bisognava fare un'ATI e abbiamo fatto anche l'ATI. E, oltre ad aver fatto l'ATI, ci siamo anche iscritti per. Prima abbiamo fatto un'iscrizione al Ministero di Grazia e Giustizia per poter partecipare all'appalto, poi ci è arrivato l'assenso, dopo hanno cominciato a mandarci tutti i documenti che servivano, l'ATI, i documenti dell'azienda di Vanni e la nostra e poi siamo andati avanti.

AVV. DIF. MIGALE C. – Per partecipare a quest'appalto, quanto dovevate versare, lei e il signor Vanni?

DICH. FACCIOLI C. – 500 mila euro.
AVV. DIF. MIGALE C. – E con quali modalità versate questi soldi? L'ha già detto, però lo ripeta.
DICH. FACCIOLI C. L'abbiamo versato in tre tranche, mi sembra.
AVV. DIF. MIGALE C. – In contanti?
DICH. FACCIOLI C. – Sì.
AVV. DIF. MIGALE C. – E non le venne il sospetto che questo versamento fosse anomalo?
DICH. FACCIOLI C. Ci venne il sospetto. Prima di versarli, abbiamo fatto vedere il tutto a tre Avvocati.
AVV. DIF. MIGALE C. – Ha saputo successivamente a cosa servivano questi soldi?
DICH. FACCIOLI C. – No. Questi soldi erano soldi che servivano, a quanto ci è stato detto, per spese per fare l'appalto e una percentuale sul valore dell'appalto. E ci facevano regolare fattura una volta che l'appalto andava bene: diversamente, ci venivano ritornati indietro. Questo è stato quanto dichiarato.

Faccioli ha spiegato che dietro Neffandi, il procacciatore d'affari, operavano Mei Giuseppe e Rampello Giovanni, che erano coloro che gli avrebbero garantito l'aggiudicazione *"i signori che... sono quelli che praticamente ho conosciuto per l'eventuale appalto che dovevamo fare per i Tribunali"*, e che aveva incontrato all'aeroporto di Verona per firmare i documenti della gara d'appalto. In quell'occasione, insieme a lui, Mei e Rampello, c'erano anche Neffandi e Giorgi Vanni.
Aveva quindi consegnato al Neffandi 250.000 euro in contanti, senza garanzia alcuna.
Poiché la commessa non era andata a buon fine, e il Neffandi non gli aveva restituito i denari, il Faccioli si era quindi rivolto a Bonafede (che, ha specificato, non essere debitore di VILLIRILLO) che gli aveva indicato VILLIRILLO Romolo per cercare di recuperare il suo "credito" di 250.000 euro. Per questa attività, ha spiegato il Faccioli, avrebbe dovuto dare al VILLIRILLO Romolo il 10% dell'importo recuperato. Non si era invece rivolto a nessun Avvocato. In quel momento non sapeva chi fosse il VILLIRILLO, nonostante gli avesse commissionato il recupero crediti poiché si fidava della indicazione del Bonafede *"...in mezzo c'era Bonafede, è stato per quello che sono avvenuti questi passaggi..."*.
In precedenza, prima che la vicenda si sviluppasse, era stato VILLIRILLO ad avere avuto bisogno di lui per monetizzare alcuni assegni: *"Sempre tramite Bonafede, devo dare una mano per fare questo tipo di passaggio con l'assegno che era post datato. Questo, io l'ho fatto, gli ho dato i soldi e lui me li ha ritornati, perché io non avevo niente... Poi successivamente, da questo punto in avanti, è nata la storia che ho appena accennato"*.
Faccioli diede così la somma di 21.000 euro al VILLIRILLO, e lo fece solo perché glielo aveva chiesto Bonafede, con il quale aveva un rapporto di fiducia. Trovò la liquidità da dare al VILLIRILLO tramite un anticipo su fattura. Consegnò così 5.000 euro al Bonafede e gli altri 16.500 ad un emissario di VILLIRILLO Romolo: *"5.000 euro li ho dati a Bonafede, 5.000, e 16.500, come ho dichiarato lì, sono andato a Sabbioneta, mi sembra, Sabbioneta o Colorno, prima di Colorno, Casalmaggiore, in un pezzo di quella strada lì, e ho dato la busta dei 16.500 lì. Quel signore era un signore che mi ha mandato VILLIRILLO, ma io non lo conoscevo"*.

Secondo quanto riferito dal Faccioli, fu lui a presentare VILLIRILLO al Neffandi al parcheggio di Verona Sud. Ove si incontrarono anche un'altra volta. In quella occasione VILLIRILLO aveva detto al Neffandi che da quel momento sarebbe stato lui il suo interlocutore non più Faccioli *"...Adesso, d'ora in avanti, tu non parli più con Faccioli, ma ci penso io, regoli tutto con me"*.
Da tale momento, ha detto il teste, non seppe più nulla, ottenendo da VILLIRILLO - che certamente aveva incassato una parte del denaro - solo nove o dieci cambiali da 1.000 euro firmate da Neffandi, *"...e nessuna è andata a buon fine, perché erano tutte vuote..."*.
Aveva tuttavia cercato prima di risolvere la vicenda proponendo al Neffandi una permuta, in cambio dei denari liquidi, mentre il Giorgi aveva fatto causa:
DICH. FACCIOLI C. – Sono stato io che ho parlato a Neffandi e gli ho detto: Se, al posto di darmi i soldi, tu mi dai una permuta, qualcosa, l'importante è che rientri.. le permute valgono 200 invece di 250? Mi va bene lo stesso, purché mi venga dentro qualcosa, da parte della FACCIOLI IMPIANTI. Mentre da parte dell'ELETTROZETA, loro hanno fatto un'azione contro Neffandi. E se vede, se guarda sul discorso del Tribunale, c'è un'azione, perché io sono stato chiamato dall'Avvocato Arrea di Mantova nei confronti di Neffandi. Loro hanno fatto causa, hanno chiesto a me se volevo stare con loro e io, sinceramente, ho detto: E' inutile che vado a spendere altri soldi E' andata così Sono andati anche a casa di Neffandi, mi risulta, loro sempre. Ma io non ci sono mai andato. Le dico la verità: oggi l'ho visto lì. L'ho salutato, lui non mi ha detto niente, ma per rispetto, le persone, io le saluto. Mio padre mi ha detto: Quando vedi uno, salutalo. Mi dica, vada pure avanti, Avvocato.

In aula il Faccioli ha proceduto al riconoscimento fotografico.
Esibitogli un album fotografico (cfr. produzione 22.6.2016) ha riconosciuto i volti ritratti nelle fotografie n. 1, 5, 7 e 2 corrispondenti, rispettivamente, alle persone di Bonefede, Neffandi, VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore.

26.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Neffandi Stefano
In ordine al capo di imputazione in esame ha riferito in dibattimento anche la persona offesa Neffandi Stefano, mettendo in risalto, in particolare, le intimidazioni che lui ed il Faccioli subirono.
All'udienza del 29.6.2016 egli ha riferito di avere conosciuto il Faccioli quando era un agente immobiliare *"...Io sono venuto a contatto con il signor Faccioli e con il signor Vanni, che sono i titolari di due aziende, attraverso una conoscenza che avevo sviluppato a Verona, il signor Giorgio Marocchi..."*, il quale era interessato ad una lottizzazione nel veronese.
Fu Marocchi a presentargli il Faccioli. Infatti, un giorno si presentò Giovanni Rampello, il quale era interessato ad un contatto con aziende che si occupavano del settore delle costruzioni *"...perché ci sarebbe stata un'opportunità, che lui aveva tramite questo suo contatto romano, di partecipare a una selezione di aziende per le manutenzioni degli uffici giudiziari di una serie di città..."*. Il Rampello conosceva un certo Avvocato Mei *"... poi si è venuto a sapere che Avvocato non era..."*. Di questa opportunità economica ventilata dal Rampello, egli mise al corrente il Marocchi, il quale gli disse: *"...Okay, ti presento io un paio di aziende che potrebbero essere interessate a questa vicenda. E mi presentò il Faccioli e il*

Vanni, che erano i titolari delle rispettive aziende[...]Si trattava di un appalto di manutenzione pluriennale per questi Palazzi di Giustizia...".

Per l'affare a lui sarebbe stata riconosciuta una provvigione sull'utile dell'operazione "*...Non solo a buon esito, ma a buon esito anche del conto finanziario, perché non era molto chiaro se era vantaggiosa o meno, l'operazione..* ".

Diversamente l'Avvocato Mei aveva chiesto di essere pagato per le varie fasi di tutta l'operazione, prevedendo un pagamento di una tariffa del 5% su quello che sarebbe stato l'importo dell'appalto, suddiviso in tre tranche.

Secondo il testimone l'importo ammontava in totale a 500.000 euro; 250.000 euro per azienda. importo che veniva consegnato dal Vanni e dal Faccioli all'Avvocato Mei ed a Rampello.

Veniva successivamente denunciato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Mantova dal Vanni, il quale si era accorto che il Mei era un truffatore; il caso venne poi archiviato.

Faccioli invece non lo denunciò in quanto gli disse: "*...Guarda, per reperire questi duecentocinquantamila euro mi sono infilato in un pasticcio finanziario. Questo pasticcio mi crea dei problemi seri, eccetera. Devi darmi una mano per risolverlo. E venne insieme sempre con il Mannocchi".*

Incontrò quindi il Faccioli nel febbraio 2011, all'uscita dell'autostrada Verona Sud, in conseguenza di altri appuntamenti avvenuti sempre col Faccioli, nel corso dei quali quest'ultimo si lamentava poichè si era messo in una situazione drammatica, indebitandosi.

NEFFANDI - .. Mi fu presentato per la prima volta, ma era conseguenza di altri appuntamenti che avevo fatto prima con il Faccioli, nel senso che il Faccioli prima era venuto direttamente a trovarmi due o tre volte, una volta addirittura quasi piangendo, dicendomi. Ho una situazione che è veramente drammatica. Mi sono indebitato, ho preso dei soldi dove non li dovevo prendere - senza specificarmi se era andato da strozzini o da altre... - sono in una situazione veramente insostenibile per me. Pertanto dammi una mano, cerco di trovarmi una soluzione. Andai perfino a Roma in cerca di questo benedetto Avvocato per recuperare i soldi. Poi coinvolsi direttamente il Rampello, dicendogli: Guarda, me l'hai presentato tu, dobbiamo trovare una soluzione per questo benedetto uomo, perché è veramente messo male. Lui mi aveva detto già che aveva delle problematiche con un determinato gruppo di persone che lo stava "minacciando" di conseguenze brutte.

P. M. - Signor Neffandi, se lei riesce, dica sempre qualcosa di più preciso. Per "determinato gruppo" cosa intende? DICH. NEFFANDI S. - *Lui mi aveva detto che si era esposto verso dei calabresi. Questa era la definizione che aveva... Non mi aveva mai fatto dei nomi specifici. E mi disse: Guarda che io mi sono indebitato con loro, quindi devo restituire dei soldi a loro, vengono a trovarmi a casa, ho problemi, ho problemi, ho problemi, ho paura.*

A quel punto decise di fare il possibile per aiutare Faccioli insieme al Rampello "*Io lo comunicai a Rampello e insieme con Rampello decidemmo di fare il possibile per aiutarlo, tant'è che andammo anche a Roma...*".

Era stato quindi fissato l'appuntamento del febbraio a Verona, nel corso del quale il Faccioli gli aveva presentato VILLIRILLO Romolo, ossia la persona verso la quale il Faccioli, secondo quanto da lui riferito, aveva un debito.
In questa prima occasione *"I toni subito sembravano amichevoli. Poi, quando io gli dissi: Guarda, io non ti conosco, non so chi sei, quindi non voglio affari con te – allora lui alzò un po' la voce, mi disse che era il titolare del credito di..." Faccioli. e che da quel momento io avrei avuto solo affari con lui. E poi non mi disse: Ti facciamo: Ti... Mi disse solo: Sappi che conosciamo dove abiti. Basta, non mi disse nessun'altra frase.*

Venne quindi fissato un nuovo appuntamento a Mantova. assieme al Rampello, col VILLIRILLO, il quale si era presentato oltre che col Faccioli, con suo cugino.
Il cugino era una sorta di intermediario nei pagamenti " *...nel caso lui non ci fosse, avrei dovuto far riferimento a suo cugino".*
DICH. NEFFANDI S. - Eravamo io e Rampello, solo che Rampello non scese mai dalla macchina, perché era in carrozzella. Aveva la carrozzina, perché lui aveva già perso la gamba. Quindi nella realtà lui scese, io scesi dalla macchina, e in quella sede, oltre al Faccioli, c'era il Romolo e il Romolo era accompagnato da una persona su una Golf nera, persona che lui mi presentò come un suo cugino e mi disse chiaramente ch lui...
PRESIDENTE
P. - "Lui" chi? Romolo?
DICH. NEFFANDI S. - Romolo mi disse: Questo è mio cugino. E mi disse che lui poteva non esserci nei futuri appuntamenti che avevamo fissato per dargli del denaro, perché io negli appuntamenti successivi cominciai a pagare del denaro, e che, nel caso lui non ci fosse, avrei dovuto far riferimento a suo cugino.
P. M. - Di cui le disse il nome?
DICH. NEFFANDI S. - Il nome, me lo disse come nome di persona. Me lo presentò proprio come persona

Rivide questa persona quando firmò 20.000 euro di cambiali all'uscita di Desenzano.
VILLIRILLO gli aveva proposto di ripianare il debito di 250.000 euro nei confronti del Faccioli, pagandogli cinquantamila euro; a quel punto aveva parlato col Rampello dicendogli. *"... tiriamo fuori venticinquemila euro a testa che ci togliamo questo problema...". Rampello negò l'aiuto dicendogli che poteva aiutarlo solo passandogli un altro affare "..dal quale può venire fuori qualcosa [...]questa è l'unica roba con cui ti posso aiutare in questo momento".*
Neffandi si era dunque fatto carico dell'intero debito, accettando di pagare i 50.000 euro così come propostogli dal VILLIRILLO.
Non fu però una scelta libera. bensì costretta dalla minaccia.
DICH. NEFFANDI S. - L'accordo è stato che lui mi disse: *Guarda, io ti lascio stare, non ti creo più nessun problema, recuperami in qualche maniera cinquantamila euro, che io ti chiudo tutto il debito con Faccioli*

...

P. M. - E lei come passa dalla posizione della prima volta, in cui dice: Io non voglio avere a che fare con te, perché non... - al fatto di fare l'accordo?

DICH. NEFFANDI S. - E' semplice: quando c'era lì il Faccioli, il Faccioli disse: Io me ne lavo le mani, non voglio più averci a che fare, questo qua - lo disse di fronte a tutti, eravamo tutti lì attorno - è il mio creditore, non so più che cosa fare, e questo è mio debitore. E questo qua mi disse che sapeva dove abitavo di casa e, con quello che mi aveva detto il Faccioli nelle cinquantamila telefonate che mi aveva fatto prima, ero...
P. M. - Ce lo può accennare?
DICH. NEFFANDI S. - *Sì. Mi disse che lo andavano a trovare a casa tutte le ore, la sera, che volevano i soldi, eccetera, eccetera, e io mi sono spaventato e gli ho detto: Okay, però ditemi... io non sarò mai in grado di pagarvi duecentocinquantamila euro. E fu lì che mi disse: No, guarda, non ti preoccupare, con cinquantamila te lo risolvo io, il problema. Ma me lo disse come mi facesse un piacere, eh."*

Neffandi iniziò quindi a consegnare i denari, in diverse occasioni, sempre al VILLIRILLO, tranne una volta, a Verona ovest, in cui aveva consegnato 5.000 euro ad una persona denominata come il suo "ragioniere". VILLIRILLO lo chiamava tutti i giorni e gli consegnò dai 13.000 ai 20.000 euro.
In una occasione, non avendo disponibilità economica, su indicazione del VILLIRILLO aveva fatto un assegno ad una società di pellet. Si trattava della società R.C Costruzioni, nella disponibilità del VILLIRILLO e sulla quale quest'ultimo poteva incassare gli assegni. In quell'occasione l'assegno fu annullato, "*...perché venne fuori questo problema che lui non voleva incassare gli assegni e che dovevo al limite rifarlo a Faccioli, che comunque mi avrebbe poi comunicato a chi avrei dovuto fare...*".
In altra occasione venne contattato da una persona che gli disse che lo chiamava a nome di Romolo poichè pretendeva dell'altro denaro.
Romolo gli aveva comunque garantito di riuscire a recuperare il denaro dall'Avvocato Mei, attraverso la sua organizzazione criminale operante in tutta Italia:
NEFFANDI:...E il Romolo mi disse che la loro organizzazione, il loro gruppo di amici (diciamo) riusciva anche a operare a Bari, e quindi a ricercare l'Avvocato Mei, che nel frattempo non riuscivo più a trovare nell'albergo a cui faceva riferimento a Roma. E poi in un incontro successivo mi disse che erano andati a casa di quest'Avvocato e che la moglie gli aveva detto che era in Albania, era fuori Italia, eccetera, eccetera, e che non... Poi invece scoprirono che lui si era nascosto in casa. Ma non ti preoccupare, ci pensiamo noi a recuperare questa roba, eccetera. Fu una frase di questo genere. P. M. - Signor Faccioli, ai Carabinieri disse un termine molto più impegnativo di quello che ha detto oggi, cioè dei suoi "amici." Lei disse letteralmente: "Romolo si impegnava attraverso la sua organizzazione criminale." DICH. NEFFANDI S. - E' corretto. Attraverso la sua organizzazione, criminale l'ha aggiunto. . è una cosa che... Attraverso la sua organizzazione... P. M. - E' una cosa che aggiunse lei. DICH. NEFFANDI S. - ...a reperire, a recuperare tutto il denaro, perché si impegnò a dire: Okay, tu tira fuori tranquillamente i tuoi cinquantamila euro - e mi disse anche che, se li reperiva tutti dall'Avvocato Mei, mi avrebbe restituito i miei cinquanta. Me lo ricordo perfettamente, questo. E ho detto che lui aveva un'organizzazione tale sul territorio italiano che poteva andare tranquillamente a Bari, chiamare gli amici di Bari e risolvere il problema con l'Avvocato Mei..., DICH. NEFFANDI S. - In ogni colloquio con lui, lui ti faceva sempre intendere il fatto stesso del commercia... anche il commercialista stesso, nella sede in cui..

quello che mi presentò come suo commercialista Mi parlarono sempre di un'organizzazione, di una rete, di un'organizzazione che avevano su tutto il territorio nazionale, che potevano recuperare l'Avvocato Mei se fosse stato a Roma piuttosto che a Bari piuttosto che da un'altra parte, perché tanto loro avevano amici dappertutto. Questo ripetere questa cosa, non era una novità per me, nel senso che fu dal primo giorno che lui fece capire che aveva un'organizzazione di addentellati tali da... P. M. - Che lei definisce "criminale". DICH. NEFFANDI S. - Beh, che non era gente che scherzava. Lo dissero chiaramente, perché quando lui mi disse: Se non paga, glieli facciamo tirar fuori, PRESIDENTE P. - "Se non"...? DICH. NEFFANDI S. - Se non ce li dà, l'Avvocato Mei, non ti preoccupare che glieli facciamo tirare fuori, o a lui o a sua moglie o a sua figlio. Non è una frase che si dice per un recupero crediti

Anche il soggetto che gli avevano presentato come cugino faceva parte della organizzazione.
P. M. - "Anche questo cugino fa parte di noi". DICH. NEFFANDI S. - Sì: fa parte della mia associazione, della mia organizzazione. PRESIDENTEP. - Quindi non le disse solo "mio cugino", ma le soggiunse anche questo particolare. DICH. NEFFANDI S. - E che faceva parte della sua organizzazione, sì.

Dopo l'inizio del pagamento, i toni avevano assunto un toro meno minaccioso, fino all'interruzione del rapporto quando il VILLIRILLO era stato arrestato (seppe della circostanza da Faccioli) ed il Neffandi aveva quindi ricevuto la telefonata ad opera di un terzo, tale Giuseppe.
Dopo che VILLIRILLO era "sparito" incontrò anche altri soggetti, presentati come "cugini od imprenditori amici". La zona dove si incontravano più spesso era Verona Sud (oltre che a Desenzano, l'8.7.2011, in cui firmò 20.000 euro di cambiali a VILLIRILLO).
Il teste ha poi precisato che incontrò tale Giuseppe a Verona, che era accompagnato dal ragioniere, tale Maurizio; in tale occasione le cambiali erano già state date e *"...Quindi nella realtà il mio debito era ridotto a poche migliaia di euro rispetto ai cinquantamila iniziali, perché ne avevo dati diciassette o diciotto mila in contanti, ne aveva firmate ventimila, di cambiali, ero arrivato a trentasettemila sui cinquanta". ..."*
Quando arrivarono le cambiali erano già fuori termine di protesto, per questo fu chiamato e gli dissero: *"...Ragazzo, devi pagarle, queste robe. E fu quando ripresi a sentire il buon Romolo, perché fu lui che mi chiamò".*
Continuò a pagare le cambiali sino al dicembre 2011 e gennaio 2012. Dal maggio del 2012 non ricevette più cambiali e non vide più Romolo. Dopodichè *"...Ricevetti una telefonata e mi disse: Guarda, ho poco tempo per parlarti, però guarda che devi pagarla comunque, ti manderò qualcuno..". "Romolo riprese a chiamarmi dopo che io avevo avuto il primo contatto con i Carabinieri che stavano indagando. Lo riferii, chiaramente, che avevo ricevuto delle telefonate da Romolo, che voleva riprendere la vicenda e andare avanti con ulteriori incassi".* Dopo tale contatto il Neffandi, aveva avuto un altro incontro col Romolo, nel corso del quale non solo gli chiese ulteriore denaro, *".. ma mi chiese anche alcune presentazioni varie che Io non pensai di fare. Non pensai di dare... Richieste di presentazioni di aziende, di personaggi, eccetera, alle quali non diedi seguito".*

Nel corso della sua testimonianza il teste ha proceduto al riconoscimento fotografico (cfr. album prodotto udienza 29.6.2016).
Nonostante alcune difficoltà riscontrate nel corso dell'individuazione, colmate con le contestazioni che hanno permesso di aiutare la memoria del testimone, Neffandi Stefano ha riconosciuto:
nella foto n. 1: l'accompagnatore del VILLIRILLO, tale Pasquale;
nella foto n. 7: VILLIRILLO Romolo;
nella foto n. 4: il soggetto che ha incontrato in almeno un paio di occasioni, una delle quali avvenuta a Soave (VR).
DICH. NEFFANDI S. - Sì, il numero 7 riconosco. Il numero 4 riconosco molto bene. P. M. - Chi è?
DICH. NEFFANDI S. - Quello dell'incontro di Soave. PRESIDENTE P. - Cioè? DICH. NEFFANDI S. - Quello con il quale parlai dell'azienda, la nuova pallet PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. - Mi scusi, solo per richiamare alla memoria quello che ha detto, lei aveva detto, in relazione alla ditta di pallet, che ne aveva parlato con il ragioniere/commercialista che poi riconosce forse come nome nell' e-mail: è la stessa persona che ci sta indicato o sono fatti diversi?
DICH. NEFFANDI S. - Bella domanda. Lo riconosco come presente. Non ho... P. M. - Però è stato molto immediato nel dire che è quello dei pallet. DICH. NEFFANDI S. - Sì, sì, sì. Me lo ricordo che... P. M. - ...c'era quella volta...? DICH. NEFFANDI S. - ...c'era in riferimento a quella volta che abbiamo parlato della nuova pallet, però non mi ricordo che figura era. P. M. - E comunque non è il ragioniere. DICH. NEFFANDI S. - No. P. M. - E' un'altra persona. DICH. NEFFANDI S. - E' un'altra persona.
Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 4 corrisponde a MUTO Luigi cl. 75.

Nella foto n. 5: il soggetto presente all'uscita dell'autostrada di Verona Sud.
P. M. - Va bene. Il numero 5, lo riconosce? DICH. NEFFANDI S. - Sì. Questo era presente sicuramente in Zai, all'uscita dell'autostrada di Verona Sud, in un'occasione. PRESIDENTE P. - In occasione di cosa? DICH. NEFFANDI S. - Mi ricordo in un'occasione di averlo visto perfettamente e averci parlato. Però, francamente, collocarlo con i nominativi, faccio fatica. Questa è una persona che riconosco.

Nella foto n. 6: il soggetto presentatogli con il nome Giuseppe in qualità di "cugino" di VILLIRILLO Romolo, ed al quale gli era stato detto di consegnare le somme di denaro anche in assenza di VILLIRILLO e con il quale aveva parlato telefonicamente nel corso della detenzione di quest'ultimo
P. M. - 6. Mi perdoni. Intanto, sul 6 cosa ci ha detto? Che è persona... Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara: «Ha detto: "Assomiglia al ragioniere"».
Il testimone risponde: «Assomiglia al ragioniere». PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. - Lei disse: "Nella fotografia numero 6 del fascicolo che mi mostrate riconosco senza ombra di dubbio Giuseppe, di origine calabrese, presentatomi da VILLIRILLO Romolo quale

suo cugino e con il quale mi dovevo interfacciare in sua assenza. Il Giuseppe era presente all'incontro di Desenzano del Garda ed ai due incontri a Verona Sud. Ricordo che Giuseppe mi ha chiamato dal telefono cellulare di Romolo per fissare l'incontro e spiegarmi come mai Romolo non si poteva presentare". DICH. NEFFANDI S. - Sì. Confermo. PRESIDENTE P. - Lei ha detto: "Confermo", io le volevo dire che a questo punto lei può rispondere: Allora ricordavo, ora non ricordo, e quindi la mia risposta definitiva è non ricordo; oppure può rispondere: Sentito quello che dissi allora, posso ritenere che quello che dissi allora era la verità. DICH. NEFFANDI S. - Ricordo, ovviamente dopo che mi ha rinfrescato la memoria, ricordo... Ricordavo comunque le facce, sia la faccia del numero 6 che del numero 8. Ricordo questo fatto adesso che me l'ha riletto. Lo ricordavo bene allora, perché ero fresco di questi appuntamenti.

Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 6 corrisponde a VILLIRILLO Giuseppe cl. 87 cugino di VILLIRILLO Romolo.

Nella foto n. 8: il soggetto che aveva presentato VILLIRILLO Romolo a Faccioli Claudio.

-DICH. NEFFANDI S. - Ricordo, ovviamente dopo che mi ha rinfrescato la memoria, ricordo...Ricordavo comunque le facce, sia la faccia del numero 6 che del numero 8. Ricordo questo fatto adesso che me l'ha riletto. Lo ricordavo bene allora, perché ero fresco di questi appuntamenti.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. - La ringrazio. Per quanto riguarda la fotografia numero 8, disse: "Riconosco senza ombra di dubbio tale Franco, di origine calabrese, che, da quanto mi risulta, è colui il quale ha messo in contatto VILLIRILLO Romolo con Faccioli Claudio. Come ho già riferito, ho conosciuto Franco durante l'incontro avuto con Romolo e Faccioli a Mantova Nord, in cui VILLIRILLO mi intimò di preparare venti cambiali da mille euro cadauna e che ci saremmo trovati successivamente per la compilazione e consegna, poiché aveva trovato una ditta che poteva scontare gli effetti cambiari". DICH. NEFFANDI S. - E' corretto. P. M. - A conferma di tutto allora disse: "Sono certo e non nutro dubbi di sorta sui riconoscimenti che ho appena eseguito". DICH. NEFFANDI S - E' corretto. E' vero. Confermo di aver dichiarato questo e ricordo esattamente la circostanza. In questo momento ricordavo solo i visi, non ricordavo nè i nomi nè ero in grado di legarlo con i fatti. Però ricordo la circostanza. Questi invece li ricordavo bene

Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 8 corrisponde a MANFREDA Francesco nato in Germania il 27.10.1971.

26.4. I collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore e VALERIO Antonio

Un ultimo cenno meritano le parole dei collaboratori di giustizia, che hanno messo in evidenza la vicinanza di MANFREDA e di VILLIRILLO al sodalizio criminale.

MUTO Salvatore, all'udienza del 30.11.2017, parlando di VILLIRILLO Giuseppe, ha sottolineato la sua contiguità, e quella del padre, al sodalizio, spiegando come essi fossero ben voluti da LAMANNA Francesco e come, da tempo, svolgessero illecite attività di prestanome e di bancarottieri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene. Guardi questa foto, se riconosce chi è ritratto?

IMPUTATO MUTO S. – Questo è il cugino di VILLIRILLO Romolo, non mi ricordo come si chiama, se Giuseppe, non mi ricordo, o Antonio. No, Antonio è il papà, Tonino VILLIRILLO è il papà, questo è il cugino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Diamo atto che si tratta di VILLIRILLO Giuseppe dell'87, nato a Crotone il 14 febbraio 1987. Su qualcosa di questo qui?
IMPUTATO MUTO S. – Con il papà facevano i fotografi, ma diciamo che erano molto benvoluti da Lamanna queste persone, se non sbaglio loro erano i fotografi di tutte le cose che faceva Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha mai avuto a che fare?
IMPUTATO MUTO S. – No, io no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa se conoscevano o questo qui o i VILLIRILLO, i fotografi, se conoscevano Brescia, inteso Brescia Pasquale?
IMPUTATO MUTO S. – Brescia Pasquale?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Sì, diciamo che sono conosciuti...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lo dice generalmente...
IMPUTATO MUTO S. – Sono molto conosciuti nel paese, in quanto il papà di Romolo, come vi ho detto, era già appartenente alla 'Ndrangheta e quindi..., poi facevano truffe, erano, insomma, sempre..., però erano giù, sempre giù, poi non so se hanno fatto il negozio anche a Reggio Emilia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo che è ritratto nella foto lei dove ce lo situa, giù o su?
IMPUTATO MUTO S. – Questo ritratto nella foto se non sbaglio poi è venuto su, però loro è da anni che avevano i negozi giù, avevano anche quei negozi di telefonia, facevano..., mettevano prestanomi, facevano fallire le aziende sulle telefonie, e robe varie, ecco, sugli elettrodomestici.

VALERIO Antonio parlando, invece, di MANFREDA Francesco in sede di riconoscimento fotografico all'udienza del 17.10.2017 ha riferito di ricordare che egli subì una testata da TURRA', perché aveva avuto una relazione con la moglie di quest'ultimo. Nonostante questa vicenda, MANFREDA era a disposizione del gruppo e dei fratelli Turrà, perché era informato di un omicidio che avvenne in un cantiere e in seguito al quale venne fatto sparire il corpo. MANFREDA non denunciò il fatto per paura di TURRA' Roberto e Salvatore (che sono anche suoi parenti) perché i due avevano un elevato spessore criminale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI Foto 84.
IMPUTATO VALERIO – Questo è Francesco MANFREDA.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Colui che Turrà gli rifilò una testata poiché aveva dei rapporti con la moglie, lui voleva recuperare il rapporto con la moglie e in un periodo Turrà quando gli diede la testata mi disse: "sto cornuto se l'è tenuta la posta", perché avevano ucciso una persona e l'avevano occultato su un cantiere, credo nella zona del mantovano tra 2004-2008 circa, poiché lui aveva rapporti con la moglie di questo Francesco, Roberto Turrà ebbe una relazione, poiché Francesco cercava di recuperare il rapporto con la moglie, che è una Carnà

quindi cugina di Silipo Luigi e Antonio più russu. Praticamente è una persona che era a disposizione del gruppo dei fratelli Turrà, ecco
PRESIDENTE – A disposizione nonostante questa faccenda sentimentale?
IMPUTATO VALERIO – Il fatto era che questo ragazzo qua sa di un omicidio commesso su un cantiere e hanno occultato la persona.
PRESIDENTE – Chi l'ha commesso l'omicidio?
IMPUTATO VALERIO – L'avrebbero fatto i fratelli Turrà, sia Salvatore che Roberto.
PRESIDENTE – Quindi lui era informato di questa vicenda.
IMPUTATO VALERIO – Lui lavorava con loro in quel periodo su quel cantiere e praticamente mi diceva Roberto: "nonostante gli spaccato la faccia con una testata, si è tenuta la posta", nel senso che non ha raccontato quel fatto omicidiario, dice: "se l'è tenuta corna", in sostanza si sarebbe tenuto le corda, signor Presidente, si è tenuto sia l'uno che l'altro, non ha raccontato, per via della testata e del rapporto sentimentale che aveva con la moglie, si è tenuto sia uno che l'altro, come per dire è stato omertoso ecco, se l'è tenuta la posta in questo senso.
PRESIDENTE – Ma questo perché se l'è tenuta? Perché era inserito?
IMPUTATO VALERIO – Perché se l'è tenuta, Signor Presidente? Perché oltretutto lui e il Turrà sono pure parenti, sono alla lontana parenti. Se l'è tenuta perché ha paura del Turrà, il Turrà non è il signor nessuno, Turrà Roberto e anche Salvatore sono due personaggi non indifferenti, signor Presidente, a livello criminale, hanno ucciso anche una persona giù in Calabria nel 2008/2009, adesso non mi ricordo bene, il figlio di quello che gli uccise il padre del Turrà, penso di averne già parlato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ne ha già parlato.
PRESIDENTE – Ne ha già parlato, del capo specifico che riguarda MANFREDA ha parlato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, dell'omicidio di colui che aveva ucciso il padre.
IMPUTATO VALERIO – Di Turrà, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Invece lei, Presidente, mi chiedeva se aveva parlato?
PRESIDENTE – Se aveva parlato, ce era informato del fatto specifico che riguarda MANFREDA in questo processo.
IMPUTATO VALERIO – Ho letto MANFREDA ma non sapevo quale Francesco MANFREDA, infatti non capivo se fosse questo o altri, perché ce ne sono diversi di Francesco MANFREDA.
PRESIDENTE – Ce ne sono due, quindi questo chi sarebbe?
IMPUTATO VALERIO – Prego?
PRESIDENTE – Questo chi sarebbe?
IMPUTATO VALERIO – Ci si accavalla, chiedo scusa.
PRESIDENTE – Non si preoccupi.
IMPUTATO VALERIO – Niente, vado io, praticamente adesso lui è genero, poiché ha lasciato la Carnà che adesso non ricordo come fa di nome, e si è messo con una figlia di Trinco Franco.
PRESIDENTE – Sì, il nostro imputato risulta nato a Fürth in Germania, che lei sappia questo è quello tedesco o un altro?

IMPUTATO VALERIO – È probabilmente che sia, perché questi abitano vicino a casa mia, abitano nel rione Boscariello a Cutro, signor Presidente, quindi io li conosco bene sia lui che suo fratello Piero.
PRESIDENTE – Aspetti ma l'omonimia è fra due MANFREDA Francesco o non c'entra nessuna omonimia? Cioè lei consce un altro MANFREDA Francesco?
IMPUTATO VALERIO – Questo Francesco qua è di quanto sto parlando io
PRESIDENTE Esatto.
IMPUTATO VALERIO – Di quello che c'è nel capo d'imputazione in tutta verità non saprei.
PRESIDENTE – Ma vorrei capire se questo di cui sta parlando è lo stesso del capo d'imputazione?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da contestazione, si.
PRESIDENTE – Eh?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da leggenda questo MANFREDA Francesco è lo stesso del capo d'imputazione.
PRESIDENTE – Cioè dovrebbe essere MANFREDA Francesco nato a Fürth in Germania 27/10/71, residente a Reggio Emilia via Casaloffia numero 13.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è da leggenda anche, nella leggenda è anche identificato dai Carabinieri in questo modo.

26.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove indicate deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per il reato loro contestato.

Innanzitutto va formulato, rispetto alle dichiarazioni rese dal Neffandi e dal Faccioli un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, atteso che essi, sia pure con qualche, comprensibile, difficoltà nel descrivere una lunga vicenda oggettivamente complessa nei suoi presupposti e nei suoi sviluppi, hanno rappresentato i fatti nei loro snodi e passaggi fondamentali in termini sostanzialmente sovrapponibili e, soprattutto, riscontrati dai dati probatori oggettivi, rappresentati dalle intercettazioni telefoniche, dai servizi di O.C.P. e dai documenti sequestrati.

E così, l'incontro dei due con VILLIRILLO trova puntuale conferma nei servizi di O.C.P. (il n. 14 del 27.5.2011) che hanno documentato l'incontro presso il casello autostradale di Mantova Nord del 27.5.2011.

Lo stesso dicasi per le conversazioni intercettate.

Il 26.5.2011 VILLIROLLO Romolo sollecita l'incontro con colui che si era rivolto a Faccioli Claudio e intima a Neffandi di portare pure lui. Poco dopo Neffandi lo richiama dicendo che il giorno dopo ci sarebbe stato l'incontro (prog. 2058 e 2060, RIT. 1221/11). Il giorno successivo Neffandi contatta VILLIRILLO fissando l'incontro al casello di Verona est per il primo pomeriggio (prog. 2162 RIT.1221/11), poi confermato con la telefonata registrata al prog. 2173 RIT 1221/11. Seguono numerosi contatti tra VILLIRILLO Romolo, Neffandi Stefano e Faccioli Claudio finalizzati a spostare l'appuntamento nei pressi di un'area di parcheggio vicino all'uscita autostradale di Mantova Nord (prog. 2227-2237-2238-2239-2240-2251-2252-2253-2254 RIT 1221/11). All'appuntamento si presentavano Faccioli Claudio, VILLIRILLO Romolo in compagnia di Ruggieri Salvatore, Neffandi Stefano e

Rampello Giovanni, come, appunto, documentato dal servizio di OCP svolto dai militari del Nucleo Operativo Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.

Numerose sono poi le conversazioni intercorse fra VILLIRILLO, Bonafede, Faccioli e Neffandi relative al recupero del credito nei confronti di quest'ultimo (prog. nr. 752, 1538, 7684, 7808 , 8085, 8119, 8120, 8156, 8156, 8194, 8326, 8338 e 8348 RIT 1221/11).
Significative, ancora, sono le conversazioni nel corso delle quali VILLIRILLO Romolo fa mostra con il Neffandi (prog. 20040 RIT 1221/12) e con il Faccioli (per il tramite di MANFREDA, Prog. 9688 RIT 1221/12) delle potenzialità criminali della sua organizzazione, in grado di proiettare le sue conoscenze e la sua operatività su tutto il territorio italiano, fino in Puglia (a Bari), come affermato dalla persona offesa Neffandi Stefano.

Inoltre, dalle registrazioni dell'8.7.2011 si comprende non solo che era fissato un altro incontro a Desenzano del Garda, nei pressi di una stazione Agip, fuori dal locale casello autostradale, ma anche che il Neffandi ha consegnato e firmato cambiali *(VILLIRILLO Romolo: Le cambiali porta pure, hai capito?)* come da lui puntualmente dichiarato nel corso della sua testimonianza, per almeno 20.000 euro (prog.12099-12102-12168-12181-12182 e 12185 RIT 1221/11) e documentato dalle produzioni indicate (cfr. udienza 29.6.2016)

Dalla telefonata registrata al prog. nr 14059 RIT 1221/11, intercorsa tra VILLIRILLO Romolo e MANFREDA, emerge che anche Faccioli nutriva un profondo sentimento di paura nei confronti di VILLIRILLO. *(VILLIRILLO Romolo. quando vede me [#] quando vede me trema. MANFREDA Francesco: [ride]).*

Infine, a riscontare il protrarsi del rapporto anche dopo l'arresto del VILLIRILLO e la sua scarcerazione, dalle intercettazioni emerge, ad esempio, che nell'agosto del 2011 VILLIRILLO si era messo nuovamente in contatto con MANFREDA per riprendere l'attività estorsiva (prog. 15936 RIT 1221/12) e che il 30.9.2011 VILLIRILLO Romolo aveva contattato Neffandi Stefano dicendo di volerlo nuovamente incontrare, al solito casello autostradale di Verona (prog. n. 25727 RIT 1221/12).

In definitiva, tutte le prove acquisite, in quanto perfettamente coerenti tra loro e reciprocamente riscontrate, convergono univocamente verso la dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa.
Il mandato ricevuto da VILLIRILLO per il recupero del credito si è risolto, come di consueto, in un'estorsione caratterizza da una particolare incisività della minaccia, perpetrata nel corso del tempo, tramite reiterate, più o meno esplicite, minacce consumate anche tramite l'evocazione dell'appartenenza ad un gruppo criminale organizzato avente particolare fama e capacità operativa.
Le minacce e lo stato di soggezione suscitato nel Neffandi, e nel Faccioli, sono testimoniati dalle parole della persona offesa e, significativamente, dalle conversazioni telefoniche intercettate che ne rappresentano formidabile riscontro, non spiegandosi diversamente il terrore di Faccioli nel vedere il VILLIRILLO, se non per la carica intimidatoria legata alla figura e alla azione di quest'ultimo, che aveva finito per prevaricare anche su colui dal quale

aveva ricevuto il mandato estorsivo secondo una dinamica ben nota al presente processo (cfr. capi 66 e 70).
Il pagamento di svariate migliaia di euro da parte del Neffandi al VILLIRILLO, pur in assenza di una legittima pretesa creditoria - non solo perché i veri "debitori" erano il Rampello e l'avvocato Mei, ma anche perché ottenuto con modalità espressive di una volontà prevaricatrice - segna la prova dell'ingiustizia del profitto ottenuto dal VILLIRILLO e della corrispondente *deminutio patrimonii* della persona offesa.
Le, credibilità delle dichiarazioni del Neffandi e l'individuazione dallo stesso effettuata in sede di riconoscimento fotografico sulla base di informazioni circostanziate, idonee a ricollegare i soggetti individuati al loro ruolo e a specifici contesti di azione, dimostrano, insieme alle conversazioni telefoniche intercettate - che quelle dichiarazioni confermano - la partecipazione di MANFREDA Giuseppe e di VILLIRILLO Giuseppe (cugino di Romolo) all'estorsione, quali soggetti presenti agli incontri, che sostenevano la azione del VILLIRILLO e che materialmente procedevano alla apprensione dei titoli consegnati dal Neffandi, in ciò confermando il loro ruolo di soggetti a disposizione del gruppo (persino di uno dei suoi vertici, quale era VILLIRILLO) come affermato dai collaboratori di giustizia.

Sussistono infine le circostanze aggravanti contestate, essendo il fatto stato commesso da più persone riunite, appartenenti al sodalizio criminale 'ndranghetista, in modo tale da amplificare la percezione della carica intimidatoria della azione estorsiva.

Ricorre anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p. in entrambe le sue declinazioni.
Alla metodologia tipicamente mafiosa, rappresentata dalla grave carica intimidatoria legata alla reiterazione di minacce, anche evocative della forza di un gruppo criminale operante alle spalle dell'autore della condotta ed in grado di annientare la volontà del destinatario della minaccia, in quanto soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, si associa qui la finalizzazione dell'azione estorsiva all'interesse economico del sodalizio emiliano e cutrese, qui concretamente apprezzabile grazie alla figura di VILLIRILLO che, agendo come referente economico del GRANDE ARACRI, ha operato per garantire l'incremento della ricchezza illecita non solo del gruppo emiliano ma anche della cosca madre cutrese.

Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Muto Luigi cl. 75 per l'ipotesi di concorso nel delitto di estorsione oggetto del presente accertamento, essendo emersa, per voce del Neffandi, la sua partecipazione agli incontri per la riscossione dei titoli e dunque, il suo possibile contributo causale alla consumazione del reato.

Con l'analisi del capo 78 si chiude il capitolo dedicato alle usure ed estorsioni.
L'ulteriore imputazione concernente la residua ipotesi estorsiva (cfr. capo 84), verrà trattata allorquando si affronterà, nel successivo capitolo, il cosiddetto affare Sorbolo nel quale essa trova la sua origine e i suoi sviluppi, in modo da consentire, in una visione sistematica, una miglior comprensione delle dinamiche ad essa sottese, altrimenti difficilmente afferrabili.

CAPITOLO VIII
GLI AFFARI

PREMESSA

In questo capitolo si affrontano i più rilevanti affari della cosca, la cui importanza trascende quella legata all'accertamento dei fatti.

Essi, infatti, al di là della singole condotte illecite contestate, assumono una capacità rappresentativa dei rapporti tra i sodali, dell'organizzazione del gruppo e della sua capacità di muoversi coralmente, anche sinergicamente con altri sodalizi criminosi (cfr. capi 87-94-94bis), in vista dell'interesse superiore dell'associazione mafiosa (cfr. capi 83-96-97-98-106-107-119-120-122-160-161).

Non solo.

Dietro ai singoli affari è possibile vedere scolpito il rapporto tra il sodalizio cutrese e quello emiliano che, ciascuno nella propria autonomia, operano sinergicamente per la massimizzazione del proprio interesse economico, secondo collaudate modalità di azione attuate tramite soggetti di fiducia che operano come anello di collegamento tra gli affari del sud e quelli del ben più generosi del territorio emiliano (cfr. capi 83-84-96-97-98-119-120-122)

Il quadro si completa con quanto si dirà allorquando si affronterà il delitto associativo di cui al capo 1 (cfr. Cap. XIII), ove saranno trattati i "grandi affari" del sodalizio che, pur privi di rilevanza penale (salvo quanto si dirà per l'affare Oppido, compiutamente disvelato solo a dibattimento in corso) sono in grado di dimostrare, nella loro maestosità, l'esistenza stessa della associazione mafiosa, del suo poderoso apparato organizzativo e della sua potenza economica.

Fra le fattispecie qui in esame sono ricorrenti quelle relative al delitto di reimpiego di denaro di illecita provenienza di cui all'art. 648 ter c.p.

Come di consueto si premettono alcune note generali in punto di diritto, di rilevanza comune nella valutazione dei singoli capi di imputazione, ivi compresa l'analisi della fattispecie incriminatrice, su cui si sono spesso appuntate le difese.

La fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, prevista dall'art. 648-ter c.p., punisce "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto."

Tale fattispecie incriminatrice è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 24 della L. n. 55/1990, allo scopo di predisporre un ulteriore ostacolo all'immissione di capitali illeciti nei normali circuiti economici e finanziari. In ciò venne ravvisata una significativa svolta verso la consapevolezza che, da un lato, la pericolosità del riciclaggio poteva ormai rappresentare un fenomeno a sè stante, *non più esclusivamente legato ad una ottica retrospettiva legata all'accertamento del reato a monte* e, dall'altra, doveva valorizzarsi una risposta che guardasse alla fase successiva dell'impiego penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 648ter c.p.

In seguito, anche la fattispecie del reimpiego, così come il delitto di riciclaggio, è stata modificata ad opera dell'art. 5 della l. n. 328/1993, in sede di adeguamento agli obblighi derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa ed alle indicazioni della Direttiva n. 166/1991/CE. A differenza del riciclaggio, tuttavia, la modifica normativa aveva investito soltanto la parte della norma relativa ai cosiddetti reati presupposti, giacchè il Legislatore aveva omesso l'indicazione tassativa dei reati, prevedendo come presupposto un qualsiasi delitto anche di natura colposa. Inoltre, con l'art. 3, comma 1 della L. n. 186/2014 è stato disposto l'inasprimento della pena pecuniaria prevista per il delitto in questione, con un incremento della medesima nella misura compresa tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00, mentre, *ante* riforma, la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa tra euro 1.032,00 ed euro 15.493,00.

L'introduzione della norma rispondeva chiaramente ad esigenze di tutela per una fase successiva rispetto a quella di intervento prevista dalla ricettazione e dal riciclaggio, essendo tesa ad *evitare non solo la trasformazione del denaro sporco in pulito, ma il successivo impiego del denaro, così ripulito, in legittimi investimenti.*

Se con il riciclaggio si puniscono, infatti, le condotte che mirano a "*ripulire*" i proventi illeciti, recidendo il collegamento con l'attività criminosa da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la fattispecie incriminatrice in questione si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, già in precedenza. In sostanza, il legislatore si è preoccupato di punire tutte quelle operazioni, in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito e virtuoso degli scambi commerciali, tende a *far perdere le sue tracce* mimetizzandosi nel traffico economico-giuridico del reinvestimento.

La *ratio* della norma viene, quindi, individuata nella necessità di ostacolare l'investimento dei capitali illeciti nell'economia legale, con la conseguente alterazione dell'ordine economico e della libera concorrenza, anche per la possibilità da parte della criminalità organizzata di usufruire di ingenti capitali a costi irrisori rispetto a quelli di mercato.

Sulla base di tali premesse, è agevole comprendere come il delitto di impiego abbia una oggettività giuridica analoga a quella del riciclaggio e, infatti, come quest'ultima fattispecie, anche in esso è prevista la cosiddetta *clausola di riserva "primaria"*, che non rende applicabile la norma per il caso di concorso nel reato presupposto. Inoltre, diversamente dall'art. 648bis c.p., è altresì prevista una clausola di riserva *"sussidiaria"*, che determina l'inapplicabilità della fattispecie qualora ricorrono la ricettazione o il riciclaggio.

La giurisprudenza, tuttavia, ha tentato di ricavare comunque margini di operatività del reimpiego, peraltro non meramente simbolici, ed ha esaminato casi in cui erano ben distinte condotte di ricettazione e/o riciclaggio seguite da condotte di impiego e casi in cui le condotte di ricettazione e/o riciclaggio fossero fin dall'inizio realizzate al fine prestabilito di giungere ad un impiego economico dei proventi delittuosi, cercando per questa via di conferire dignità autonoma agli impieghi scaturiti da decisioni successive, non previste a monte. E così "*integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate*", così come nelle fattispecie di cui si darà conto a seguire. Per converso, ha precisato la Corte, "*qualora, dopo*

la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum"non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter cod. pen." (cfr. Cass. 4800/2009).

La nozione di "*attività economica o finanziaria*" di cui al delitto di impiego è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento, non solo all'attività produttiva in senso stretto, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (Cass. 5546/2013) Il rinvio alle corrispondenti nozioni del codice civile appare meramente descrittivo e non recettizio, nel senso che non è richiesto, ai fini della consumazione del reato, il concorrente requisito della professionalità, come si evince dalla circostanza per cui la violazione è integrata sia dal reimpiego di una modesta somma di denaro sia da condotte occasionali (Cass. 9026/2013). Anche il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di utilizzazione e/o di "investimento" dei beni illeciti, con la sola specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Né è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni "*essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti*"

Si è detto che la fattispecie criminosa del reimpiego si pone a chiusura ed a completamento del sistema sanzionatorio delle attività *lato sensu* di riciclaggio, ed appare diretta a punire il momento del reinvestimento dei capitali illeciti in attività economiche apparentemente lecite. La residualità emerge, come accennato, dalla clausola di riserva con cui si apre il dettato della norma, secondo il quale l'art. 648 ter si applica non solo fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, ma anche nel caso in cui nei fatti non ricorrano le fattispecie previste dagli artt. 648 e 648ter c.p. Il significato della clausola di riserva è risultato, tuttavia, un tema controverso per comprendere la valenza operativa della norma incriminatrice del reimpiego e, di conseguenza, i suoi rapporti con le altre fattispecie di reato.
Le maggiori difficoltà interpretative hanno riguardato certamente i rapporti tra il reimpiego illecito e il concorso con il reato presupposto, dato che la fattispecie può essere commessa da qualsiasi persona ad eccezione di coloro che abbiano preso parte in qualità di concorrenti al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. In definitiva, allorchè la condotta tipica del reimpiego (impiego in attività economiche o finanziarie) è posta in essere da uno dei compartecipi al delitto presupposto, essa costituisce fatto successivo (post factum) non autonomamente punibile, in quanto rappresenta la naturale prosecuzione dell'originaria condotta criminosa, volta a ottenere e consolidare il profitto da questa conseguente.
Il concorso dell'autore nel delitto presupposto esclude, in definitiva, l'autonoma punibilità per il reato di cui all'art. 648ter c.p., in quanto ricade esclusivamente nella tipicità dell'illecito principale. La condotta in esso prevista, tuttavia, nel caso di concorso nella realizzazione del delitto presupposto potrà integrare, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi, la fattispecie

di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter. 1 c.p., introdotta con la L n. 186/2014 qui ovviamente inapplicabile *ratione temporis*.

Il concorso dell'autore nel delitto presupposto non va verificato su un criterio esclusivamente temporale - cioè incentrato esclusivamente sul momento in cui è raggiunto l'accordo di riciclaggio e reimpiego, prima o dopo la commissione del delitto base - occorrendo, invece, fare ricorso al criterio della determinazione causale, non diversamente da quanto avviene quando si è chiamati a verificare la responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.: *"il riciclaggio (o il reimpiego) non può considerarsi come un mezzo necessario per la realizzazione del fine perseguito dall'autore del delitto presupposto. Sulla base di queste premesse si argomenta che ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l'ipotesi del concorso nello stesso. Qualora l'accordo, pur se intervenuto antecedentemente alla commissione del reato presupposto, non abbia esercitato su di esso alcuna efficacia, non si configurano gli elementi costitutivi del concorso nel medesimo"* (Cass. SS.UU. 27.2.2014, n. 25191).

Le citate Sezioni Unite hanno quindi affrontato il caso specifico in cui il delitto base sia costituito dall'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ed invero, secondo un primo e più recente orientamento giurisprudenziale, il delitto associativo di stampo mafioso è da considerarsi potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto sia del reato di riciclaggio sia del reato di reimpiego, diversamente dal semplice reato di cui all'art. 416 c.p. che da solo non è autonomamente produttivo di proventi o di redditi, per cui il reato presupposto del reimpiego dovrà essere eventualmente il singolo reato fine. Di conseguenza non sussistono ragioni ermeneutiche che consentano di escludere l'operatività della clausola di riserva anche per il delitto associativo anche se non sarebbe configurabile il reato di reimpiego quando la contestazione di quest'ultima fattispecie riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva della associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quella attività sia concretamente attribuibile (Cass. 25633/2012; Cass. 45643/2009; Cass. 6930/2008).

Diversamente, secondo un altro indirizzo della Suprema Corte (Cass. 44138/2007; Cass. 40793/2005) non vi sarebbe fra i delitti di riciclaggio, reimpiego e quello di associazione per delinquere, alcun rapporto di presupposizione. La clausola di riserva, pertanto, in questa ipotesi non potrebbe mai operare ed il concorrente nel reato associativo ben potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio o di reimpiego dei beni provenienti dalla attività associativa sia quando il delitto presupposto è il frutto dei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso della associazione, sai nell'ipotesi in cui il delitto presupposto è costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Della questione, si diceva, sono state investite le Sezioni Unite che, con argomentazioni convincenti e condivise dal Tribunale, hanno fatto proprio il primo degli orientamenti indicati, confermando che il delitto di associazione mafiosa è autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita -- e quindi ad integrare gli estremi del reato presupposto – a prescindere dalla commissione degli specifici reati fine, rientrando tra gli scopi del sodalizio criminoso anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività illecite per mezzo del metodo mafioso.

Alla luce di tale impostazione le Sezioni Unite hanno quindi affermato che il reato associativo di stampo mafioso può costituire reato presupposto del riciclaggio o del reimpiego, escludendo, di conseguenza la configurabilità di un concorso tra i delitti di cui agli artt. 648bis, 648ter c.p. e quello di cui all'art. 416bis c.p., quando la contestazione di reimpiego (o riciclaggio) riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
In particolare, alla luce della sentenza delle sezioni Unite, il quadro dei rapporti tra l'art. 416bs c.p. e gli articoli 648bis e 648 ter c.p. viene ricondotto ad una precisa e schematica ricostruzione casistica:
a) se il soggetto che ricicla o reimpiega i proventi derivanti da uno dei delitti fine della associazione mafiosa non è membro o concorrente esterno nella associazione mafiosa né ha concorso nel delitto fine, risponderà solo ex artt. 648bis o 648ter c.p.; inoltre, se non è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ma ha concorso nel delitto fine, risponderà del delitto fine da lui commesso ma non di reimpiego o riciclaggio, operando in questo caso la clausola di esclusione;
b) se invece il soggetto ricicla o reimpiega i proventi derivanti da uno dei delitti fine della associazione mafiosa è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ed ha concorso nel delitto fine, risponderà solo di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto fine da lui commesso ma non anche del delitto di reimpiego o riciclaggio, operando, anche in questo caso la clausola di salvezza; ed ancora, se è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ma non ha concorso nel delitto fine, risponderà tanto del delitto di associazione mafiosa quanto del reimpiego del riciclaggio , atteso che, in questo caso la clausola di esclusione opera solo in relazione al delitto fine della associazione e mai in relazione alla associazione stessa.
c) se il soggetto che reimpiega o ricicla i proventi frutto diretto della associazione mafiosa – quei proventi cioè che il sodalizio criminoso è in grado di generare avvalendosi del metodo mafioso senza la commissione di alcun reato - non è membro o concorrente esterno nella associazione di cui all'art 416bis c.p. risponderà solo dei delitti di riciclaggio o reimpiego; al contrario, se è membro o concorrente esterno nella associazione mafiosa risponderà solo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non del riciclaggio o reimpiego, essendo in questo caso la stessa associazione di cui all'art. 416bis c.p. il reato presupposto dei delitti di reimpiego, o riciclaggio ed operando in questo caso la clausola di esclusione.
Ovviamente, nulla impedisce che l'autore del reimpiego possa fare parte di un'autonoma e diversa organizzazione criminale pur contraddistinta dai requisiti enunciati dall'art. 416 bis c.p..

Come si vedrà, in molteplici ipotesi agli imputati viene contestato il concorso non solo nel reato di cui all'art. 648ter c.p. ma anche quello nel reato presupposto, per lo più rappresentato da frodi fiscali. Da ciò le richieste assolutorie dalla imputazione di reimpiego in ragione dell'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648 ter c.p.

Ne deriva che coloro che, come nella pluralità di contestazioni sopra richiamate abbiano concorso nelle frodi fiscali non potranno rispondere del delitto di reimpiego dei proventi illeciti derivanti da tali reati presupposti da loro stessi commessi. Potranno invece rispondere

del reimpiego dei proventi illeciti delle frodi fiscali commessi da altri soggetti coimputati nel reato di reimpiego che abbiano commesso, a loro volta, frodi fiscali diverse ed autonome da quelle commesse dai primi. Ciò, purchè, ovviamente, la consapevolezza di colui che concorre nel reato di cui all'art. 648ter c.p. che nella attività di reimpiego confluiscono anche i proventi illeciti derivanti dalle frodi fiscali commesse da altri.
Non diversa è la soluzione a cui può giungersi con riguardo al rapporto tra delitto di reimpiego e quella di cui all'art. 416bis c.p. allorquando quest'ultima si configuri quale reato presupposto da cui si ricavino il denaro, i beni e l'utilità illecita oggetto della condotta.
In definitiva, le coordinate interpretative sopra indicate, consentono - in presenza della dimostrazione, sia sotto il profilo oggettivo che di quello soggettivo, della consumazione dei reati presupposto (associativo e altri reati fine) e di quello di reimpiego - di ritagliare autonomi spazi di responsabilità per i singoli concorrenti ai quali sono state genericamente mosse contestazioni di reimpiego in forza di sistemi fraudolenti creati *ad hoc* strutturati sulla ritenuta consumazione di specifici reati- presupposto, siano essi frodi fiscali o reati associativi o delitti fine di questi ultimi.
Lo spartiacque generale va dunque individuato nella non partecipazione del singolo al reato presupposto, circostanza che si traduce nella limitazione della responsabilità concorsuale del singolo nel reimpiego di denari provenienti da frodi fiscali, o altri delitti, ai quali non abbia partecipato o da associazioni mafiose (quella cutrese o quella autonoma emiliana) delle quali non faccia parte. Entro questi limiti pertanto potrà configurarsi la penale responsabilità dei singoli di cui si darà atto in dispositivo.

In questo capitolo verranno analizzati anche quei reati che occupano uno spazio nevralgico nel programma criminoso della associazione mafiosa emiliana, sarebbe a dire gli illeciti di natura fiscale.
Essi rappresentano non solo una fondamentale forma di generazione illecita di ricchezza perpetrata in maniera corale e professionale, ma anche una consolidata forma di reimpiego dei denari provenienti dalle cosche emiliane e calabresi dei GRANDE ARACRI e degli ARENA (cfr. capi 96, 119, 122).

Affrontando i singoli capi di imputazione si comprenderà il peso della attività di falsa fatturazione che lo stesso collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe - vero e proprio protagonista principale della stessa - ha definito come la forma di maggior guadagno per la 'ndrangheta a Reggio Emilia.
Un'attività tanto imponente quanto insidiosa, perché occultata - e in tali termini spiegata dagli stessi imputati, sul punto sostanzialmente confessi - dietro il suo immediato significato "meramente elusivo", e che invece costituisce il principale fondamento dello sviluppo della potenza economica e dell'azione del sodalizio criminoso.
Ogni altra valutazione sulle svariate modalità di utilizzo e sul significato di questa attività illecita all'interno della consorteria è rimessa alle conclusioni finali sul delitto associativo, allorquando sarà possibile tirare le fila dell'intero compendio probatorio acquisito e, dunque, aver piena contezza del fenomeno in esame (cfr. Cap. XIII).
Qui si anticipa soltanto che essa rappresenta il *quid proprium* dell'azione dell'associazione mafiosa e della sua nuova connotazione prettamente "imprenditoriale".

1. CAPO 87

A lumeggiare gli esiti delle articolatissime indagini relative al presente capo di imputazione è stato chiamato a testimoniare il Maresciallo Costantino all'udienza del 21.2.2017.

Egli ha innanzitutto inquadrato, in termini generali, la vicenda nell'ambito di un ampio disegno criminoso riguardante la sottrazione e la successiva alienazione di imbarcazioni lussuose del valore anche di diversi milioni di euro.

L'attività criminosa, secondo gli inquirenti, vedeva la partecipazione anche di ulteriori esponenti di gruppi criminali 'ndranghetisti localizzati in altre province del Nord Italia, segnatamente a Torino, riconducibili ad altre cosche calabresi rispetto a quella cutrese dei GRANDE ARACRI, nella fattispecie rappresentate da quella insediata sul territorio di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Nella prospettiva d'accusa, l'attività criminosa si era estesa anche a livello internazionale perché all'interno di queste vicende si era innestata anche una compagine russa, cioè un gruppo di soggetti di nazionalità russa che erano in contatto con BOLOGNINO Sergio e che si erano occupati materialmente dell'apprensione e dell'esportazione dell'imbarcazione fino in Ucraina, dove appunto poi gli yacht venivano contraffatti e poi ceduti a terzi soggetti non identificati.

Dalla attività di intercettazione in corso, ha spiegato il teste, emergevano una serie di contatti tra BOLOGNINO Michele - monitorato da alcuni mesi e che già dimostrava di avere un ruolo centrale all'interno del sodalizio - e URSINI Mario, soggetto di noto spessore criminale per "la sua autorevolezza 'ndranghetista di primo piano". D'altro lato venivano registrati molteplici contatti e incontri che mettevano in luce l'esistenza di una controversia tra BOLOGNINO Sergio e altri soggetti di Torino, ovvero BELFIORE Giuseppe (anch'egli personaggio di primo piano nel panorama 'ndranghetistico torinese) e PICCHIERRI Giuseppe, soggetti per i quali URSINI Mario risultava essere referente nei confronti di BOLOGNINO. BOLOGNINO Michele, secondo la tesi d'accusa, era intervenuto nella vicenda quale referente del fratello proprio per l'autorevolezza della controparte. Nella vicenda così come ricostruita nel corso delle indagini emergevano, dunque, due nuclei di 'ndrangheta localizzati nel Nord Italia, che si avvalevano delle rispettive referenze calabresi per risolvere la controversia, secondo una sorta di ortodossia 'ndranghetista che prevede che la risoluzione di determinate problematiche debba necessariamente passare attraverso la mediazione di personaggi autorevoli.

Dalle conversazioni ascoltate emergeva, inoltre, che URSINI Mario si avvaleva costantemente dell'apporto di OPPEDISANO Giuseppe Domenico (soggetto già giudicato e condannato in via definitiva in sede di giudizio abbreviato per questi fatti) che, in qualità di suo autista, aveva la funzione di portavoce di URSINI, soprattutto da un certo periodo in avanti, comunicando quindi con tutti i soggetti interessati.

Dalle indagini, come accennato, era emerso, in ipotesi, un debito di 100.000,00 euro che BOLOGNINO Sergio aveva nei confronti di BELFIORE. La questione sembrava in una fase di stallo, allorquando era subentrata la figura di BONALUMI Oliuto, che il 23.5.2012 aveva incontrato BOLOGNINO Michele dicendogli di avere la disponibilità di un lussuoso yacht il Maiora 31 DP, (lunghezza: ca. 32 metri) del valore di circa 3.300.000,00 euro. Secondo gli

accordi presi fra i due soggetti (BONALUMI e BOLOGNINO), proprio attraverso la vendita di questa imbarcazione BOLOGNINO Sergio avrebbe potuto reperire il denaro necessario per saldare il suo debito nei confronti di BELFIORE. L'imbarcazione era provento di appropriazione indebita, poiché il BONALUMI l'aveva acquisita in data 15.5.2012 da Corradi Roberto e Dipinto Gerarda, obbligandosi a pagare la somma di 10.000,00 euro quale corrispettivo per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Mediterranea International S.r.l., che aveva avuto la nave in locazione finanziaria. Tale società non aveva poi pagato 10 canoni mensili, per un importo complessivo di 275.000,00 euro. Il contratto di locazione prevedeva, inoltre, il divieto assoluto di cedere l'imbarcazione a terzi.
Dopo l'incontro, BOLOGNINO Sergio era stato inviato dal fratello proprio ad incontrare personalmente BONALUMI.

L'accordo con BONALUMI, secondo la ricostruzione d'accusa, procedeva positivamente ed incontrava il favore anche delle rispettive consorterie calabresi di riferimento, in quanto nel frattempo veniva registrata una serie di contatti sia di BOLOGNINO Michele che di URSINI e di OPPEDISANO direttamente con GRANDE ARACRI.
Peraltro BONALUMI ad un certo punto, secondo gli inquirenti, veniva invitato più volte a recarsi in Calabria perché la controversia, che stava trovando una risoluzione proprio nella barca posseduta da BONALUMI, necessitava dell'avallo delle rispettive referenze calabresi da parte delle due fazioni e, di conseguenza, l'invio di BONALUMI rappresentava, secondo la tesi d'accusa, una sorta di garanzia che le cosche calabresi volevano ricevere da parte di chi aveva materialmente il possesso della barca, funzionale alla risoluzione del problema. La vicenda vedeva poi l'intervento nella vicenda dei soggetti di nazionalità russa.
Questi soggetti, secondo quanto ipotizzato dall'Accusa, con il consenso di BONALUMI e la pianificazione dei fratelli BOLOGNINO, prendevano possesso della Maiora 31 - tramite COBOTARU Nicolae - e la conducevano dapprima in Croazia e successivamente in Ucraina, dove la nave veniva venduta a terzi soggetti non identificati.

Durante tutte queste fasi della vicenda si registrava tutta una serie di contatti provenienti dalla "controparte" torinese, per sollecitare il pagamento dovuto da BOLOGNINO Sergio *"...Perché evidentemente, a conoscenza di quella che era la pianificazione dell'intervento, chiedevano costantemente notizie proprio per rientrare in possesso quanto prima della somma da loro pretesa"*.
Dopo la vendita della nave in Ucraina, BOLOGNINO Sergio, insieme a BUTTARELLI Vincenzo (soggetto coinvolto con BOLOGNINO Sergio nell'ambito del procedimento genovese), si era recato, in data 4.7.2012, in Ucraina, per prelevare una parte del denaro proveniente dalla vendita dell'imbarcazione e che doveva essere funzionale al pagamento del debito nei confronti di BELFIORE. Costoro venivano però fermati all'aeroporto di Treviso a seguito di intese investigative raggiunte con la Polizia della frontiera; gli veniva sequestrata una grossa somma di denaro, a conferma che in Ucraina erano stati prelevati i soldi. Ciò nonostante, in data 9.7.2012, BOLOGNINO Sergio riusciva a saldare una parte del debito nei confronti di BELFIORE Giuseppe, incontrandosi con lui nei pressi del casello autostradale di Verona Sud e consegnandogli circa 45.000 euro. In tale occasione era stato predisposto un servizio di OCP; contestualmente, grazie ad un'intercettazione ambientale sull'autovettura di

BELFIORE, era possibile, ha spiegato, il teste sentire BOLOGNINO Sergio contare i soldi e indicare a BELFIORE le varie difficoltà che non gli avevano permesso di saldare prima il suo debito.

Posto questo inquadramento generale, necessario per una migliore comprensione degli accadimenti, si riporta la ricostruzione dettagliata dei fatti così come svolta dal testimone, rimandandone la verifica, come di consueto, all'esito della esposizione delle prove assunte.

Prendendo le mosse dalla indicazione dei personaggi coinvolti il Maresciallo Costantino ha fatto importanti precisazioni sia in merito a URSINI Mario che a BELFIORE Giuseppe. L'interesse per comprendere l'esatta portata della vicenda e la sinergia instaurata, in tesi d'accusa, tra le due consorterie mafiose, nonché la chiarezza espositiva del testimone sono tali da consigliare di riportare l'intero stralcio del verbale:
"*Allora, URSINI Mario, come dato storico, possiamo dire che è un personaggio che ha avuto sin dagli anni ottanta un ruolo assolutamente centrale all'interno delle dinamiche criminali che si sono articolate nel capoluogo piemontese. Proprio sul finire degli anni ottanta in Piemonte era nata una sorta di alleanza tra esponenti della criminalità organizzata siciliana e.l esponenti della criminalità organizzata calabrese. Quest'accordo criminale emerge dalla sentenza emessa il 22 novembre del 1996 dalla Terza Sezione del Tribunale di Torino nel procedimento penale 389/90 a carico del suddetto URSINI Mario più altri, imputati, tra i vari reati, anche dei reati di cui all'articolo 73 e 74 del 309 del 1990. Peraltro, sempre come dato storico, diciamo che ci sono stati diversi collaboratori che avevano stigmatizzato la personalità e l'autorevolezza di Mario URSINI, definendone il suo ruolo all'interno di quello che fino agli anni novanta era definito come il locale unico di Torino, del quale facevano parte URSINI Mario, Macrì Renato di Gioiosa Ionica classe 1960 e la famiglia BELFIORE. URSINI veniva indicato come una sorta di capo della 'Ndrangheta torinese ed era anche rappresentante delle locali piemontesi in occasione delle riunioni di 'Ndrangheta che si tenevano presso il santuario della Madonna di Polsi, in provincia di Reggio Calabria. Questo come dato storico. Scendendo un po' più nel dettaglio di quello che riguarda Mario URSINI, diciamo che è un personaggio che è stato coinvolto in diverse attività, diverse inchieste per criminalità organizzata. Cito, ad esempio, il procedimento penale 6191/07 e 9689/08 della Procura della Repubblica di Torino, la cosiddetta indagine "Minotauro", nella quale appunto URSINI risulta indagato per associazione mafiosa. E' stato tratto in arresto il 14 luglio del 2010 nell'ambito del procedimento penale 1389 del 2008, DDA Reggio Calabria, la cosiddetta operazione "Il Crimine", sempre indagato per il reato di 416 bis. L'11 febbraio del 2014 è sottoposto a fermo di indiziato di delitto, unitamente ad altri nove soggetti, per il delitto di cui all'articolo 74 del D.P.R. 309 del 1990 con l'aggravante dell'associazione armata, la cosiddetta indagine "New Bridge", che era stata condotta dalla Polizia di Stato italiana e dall'FBI statunitense. E il 9 settembre del 2014 è stato tratto nuovamente in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, dalla Polizia di Stato nell'ambito del procedimento penale 7144/2011 della DDA di Catanzaro nella cosiddetta indagine la "Morsa sugli appalti pubblici" URSINI, per finire questo panorama per quanto riguarda il suo profilo criminale, è considerato un esponente di vertice della cosca Ursino di Gioiosa Ionica, facente capo ad Ursino Antonio di Gioiosa Ionica, classe 1949, nipote di Mario*

URSINI. Cosca Ursino la cui esistenza è sancita principalmente dalle sentenze numero 3/11 della Corte di Assise di Locri, 1/11, Corte di Assise di Locri del 24 luglio del 2012, e dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 2821 del 22 settembre del 2013. Faccio un ultimo inciso sulla questione del cognome, perché ho parlato della cosca Ursino, mentre l'imputato si chiama URSINI. In realtà Ursino è una variante del cognome URSINI, dovuto ad un errore materiale nella trascrizione nel registro anagrafico. Per cui la discendenza deriva da un unico ceppo familiare. Tant'è che anche nello stato storico di famiglia di URSINI Mario ci sono alcuni fratelli registrati come URSINI, mentre ce ne sono altri registrati come Ursino. Tant'è che il nipote Ursino Antonio è figlio di un fratello di Mario che è stato registrato all'anagrafe come Ursino. Questo per quanto riguarda la figura di Mario URSINI.

Per quanto riguarda BELFIORE Giuseppe, che (come vedremo) è un altro soggetto con il quale i fratelli BOLOGNINO si troveranno in contrapposizione nell'ambito di questa vicenda, partiamo col dire che appartiene ad una famiglia che ha sicuramente segnato l'evoluzione e l'espansione del potere 'ndranghetistico nel capoluogo piemontese. Perché? Allora, i fratelli di BELFIORE Giuseppe, cioè BELFIORE Domenico (Gioiosa Ionica, classe 1952) e Salvatore BELFIORE (Gioiosa Ionica, classe 1954), sono attualmente detenuti e condannati alla pena dell'ergastolo e sono stati sicuramente i protagonisti indiscussi delle attività criminali che si sono articolate nel corso degli anni, soprattutto degli anni ottanta e novanta, nel capoluogo piemontese. I BELFIORE si erano imposti a Torino come famiglia dominante dopo una serie di lotte e omicidi per la conquista del territorio. Domenico BELFIORE, peraltro, risulta essere il mandante dell'omicidio del Procuratore di Torino Bruno Caccia, che è stato assassinato a Torino il 26 giugno del 1983.

P. – Questo si chiama BELFIORE...?

MAR. C. COSTANTINO G. – ...Domenico. Per tale delitto Domenico sconta, infatti, la pena dell'ergastolo, mentre gli esecutori materiali non risulta che siano mai stati individuati, come sancisce la sentenza 19/92 della Corte di Assise di Appello di Milano. Dopo l'arresto del fratello, le redini della famiglia vennero prese dal fratello, da Salvatore BELFIORE detto "Sasà". Sul suo conto, per inquadrare sempre un po' la levatura criminale dei soggetti di cui stiamo parlando, cito, per esempio, le risultanze del cosiddetto processo "Cartagine", che si è svolto dinanzi alla Corte di Appello di Torino e che appunto vedeva quale principale imputato il predetto Salvatore BELFIORE in relazione ai fatti relativi alla criminalità organizzata calabrese, ed in particolare faida tra la famiglia BELFIORE e Saffioti, che tra gli anni ottanta e novanta fu la causa di un numero impressionante di omicidi sul territorio piemontese. A prevalere nella faida fu il gruppo BELFIORE, che, oltre al traffico di stupefacenti, controllava anche attività illecite quali l'usura, l'estorsione o la gestione di bische clandestine. A titolo di esempio per indicare la straordinaria capacità criminale del gruppo, si inserisce, per esempio, il sequestro di quasi 5.500 chilogrammi di cocaina purissima che venne effettuato a Borgaro Torinese il 5 marzo del 1994. Peraltro le sentenze del processo "Cartagine" dimostrarono anche la vicinanza del clan BELFIORE ai importanti famiglie di 'Ndrangheta storiche, quali, ad esempio, il clan Molè-Piromalli di Gioia Tauro oppure la famiglia Mazzaferro di Gioiosa Ionica. Il processo si concluse in Appello nel 2000 e, con sentenza del 25 luglio del 2000, Salvatore BELFIORE è stato condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi. Quindi diciamo che le vicissitudini giudiziarie che ho sinteticamente accennato e che avevano, in un certo qual modo, inferto dei

colpi durissimi alla famiglia BELFIORE avevano lasciato sul terreno il fratello, cioè BELFIORE Giuseppe, che è il soggetto di cui parleremo oggi. Anch'egli è stato coinvolto in inchieste di criminalità organizzata, cito, ad esempio, quella relativa al procedimento penale 4045/07 della Procura della Repubblica di Torino, che nel 2008 aveva portato anche all'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di BELFIORE Giuseppe e di altri soggetti indagati appunto del reato di associazione mafiosa e per altri reati relativi al gioco d'azzardo.

Alla luce di tali dati, i contatti fra URSINI Mario e BELFIORE Giuseppe e BOLOGNINO Michele, *"hanno assunto una valenza investigativa di primo piano perché ha consentito di cristallizzare questa sinergia tra l'organizzazione emiliana e questi personaggi stanziati a Torino"*

Venendo all'analisi puntuale dei fatti (documentati non solo dalle intercettazioni ma anche attraverso i servizi di OCP e i documenti contenuti nel dvd, rinvenibile come cartella autonoma dell'anno 2017 in aggiunta a quelle dei 12 mesi di udienza) il 17.2.2012 viene registrata una telefonata (prog. 3539 RIT 3168/2012) proveniente dall'utenza telefonica di URSINI Mario (3889088334) e indirizzata a BOLOGNINO Michele, nel corso della quale viene pianificato un incontro per il giorno successivo. La conversazione, ha spiegato il teste, è caratterizzata da un reciproco tono di rispetto. Il giorno successivo viene predisposto un servizio di OCP, durante il quale viene in effetti documentato l'incontro che si tiene nei pressi del bar Dodonut di Parma, gestito, in tesi (cfr. cap IX), da BOLOGNINO Michele, incontro al quale prendono parte BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe e quattro soggetti provenienti da Torino, che subito non vengono identificati, ma che mostrano una certa familiarità con i presenti. Questi quattro soggetti, peraltro, arrivano a bordo di due distinte autovetture. Altro dato particolarmente rilevante è, secondo la ricostruzione d'accusa, la partecipazione di altri due imputati: BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. In effetti, in concomitanza all'arrivo di questi soggetti torinesi, vengono registrate una serie di conversazioni tra BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, nel corso delle quali BOLOGNINO chiede a BLASCO di rintracciargli un certo Roberto. BLASCO non si oppone, però fa chiaramente intendere che sarebbe stato più opportuno incontrarsi di persona. Viene registrata un'ulteriore conversazione tra BLASCO e VALERIO, nel corso della quale il primo lo invita ad accompagnarlo riferendogli, criptícamente, che stava per "risolvere" due mutui. Quindi, al termine di questo giro di contatti, giungono all'incontro anche BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. In quel momento la ragione di questa presenza non era chiara, essendosi compresa solo analizzando i fatti oggetto dei capi di imputazione relativi alla truffa delle piastrelle (cfr. capi 94 e 94bis).
Il servizio di OCP è stato esibito in aula e acquisito agli atti (cfr. produzioni indicate e udienza 17.10.2017).
Il 22.2.2012 viene rilevata una visita di BOLOGNINO Michele presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.
A distanza di oltre un mese, il 3.4.2012, BOLOGNINO Michele si reca di nuovo in Calabria. Tale viaggio aveva assunto, nella prospettiva investigativa, una certa importanza in relazione alla conversazione registrata al prog. n. 8893 RIT 113/12 del 3.4.2012, nel corso della quale

BOLOGNINO Michele entra in contatto con un certo Andrea, che in quel frangente si trovava a Catanzaro per un processo. In quella telefonata, BOLOGNINO, dice che non si sarebbero potuti vedere nei giorni successivi perché stavano arrivando quelli di Gioiosa.
Dopo poco, in effetti, si susseguono una serie di conversazioni tra BOLOGNINO Michele e il soggetto poi identificato in Mario URSINI, durante le quali viene programmato un incontro imminente; *"..le telecamere installate filmano, in direzione dell'abitazione di GRANDE ARACRI, due autovetture che viaggiavano una dietro l'altra"*. Una di queste, ha spiegato il teste, era l'autovettura in uso a BOLOGNINO e, l'altra, una AUDI A3 Sportback che sarebbe poi stata usata da OPPEDISANO per il trasporto di URSINI.
Un paio di ore dopo venivano intercettate ulteriori conversazioni tra BOLOGNINO Michele e Mario URSINI, finalizzate a pianificare un incontro per la giornata successiva.
Importante per le indagini era risultata la conversazione registrata al prog. n. 8963 RIT 113/12 del 4.4.2012, intervenuta fra BOLOGNINO Michele ed un certo Alfredo, in cui BOLOGNINO fa riferimento al fatto che suo fratello aveva fatto un danno di 100.000 euro e che adesso lui stava cercando di risolvere.
Il 30.4.2012 BOLOGNINO Michele, che si trova in Calabria, riceve una telefonata da un certo Parrelli Vincenzo, il quale lo invita ad anticipare il suo incontro con un terzo soggetto, non meglio specificato. Dopo circa una mezz'ora, BOLOGNINO Michele chiama Andrea Gullo dicendo che sarebbero dovuti andare, alludendo all'incontro con una persona. *"Parrelli è un soggetto legato a URSINI e alle cosche di Gioiosa Ionica. E' stato arrestato il 2 aprile del 2016 perché indagato per associazione mafiosa. Peraltro, tra le persone che sono state arrestate in quella data, risulta anche Buttiglieri Salvatore, che adesso non ci dirà nulla, ma che sarà importante nella ricostruzione del capo d'imputazione 94 e 94 bis relativo alle piastrelle, che mi capiterà di richiamare parlando di quest'episodio, perché sono due fatti che si intrecciano e che vedono protagonisti sempre BOLOGNINO Michele e anche URSINI Mario. Buttiglieri Salvatore, soggetto legato ad URSINI Mario e alle cosche di Gioiosa Ionica. Peraltro Parrelli è stato controllato anche il 9 giugno del 2011 proprio insieme a Mario URSINI. Questa è comunicazione, un dato rilevato dallo SDI, dalla banca dati."*

Alle successive ore 10:32 le stesse telecamere di cui sopra filmano la BMW X6, in uso a BOLOGNINO Michele, dirigersi nuovamente verso l'abitazione di GRANDE ARACRI, da dove, poi, usciva alle successive 11:09. Quindi, secondo la ricostruzione d'accusa, la terza persona a cui si faceva riferimento era probabilmente GRANDE ARACRI Nicolino. Anche in questa occasione viene dunque registrata una correlazione tra i gioiosani e BOLOGNINO e l'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino.
In questo periodo si registra *"tutta un'ulteriore serie di conversazioni, che saranno poi riprese parlando del capo d'imputazione relativo alle piastrelle, perché si intreccia proprio nello stesso periodo, e vede coinvolti nuovamente BLASCO e VALERIO, che erano stati visti in occasione dell'incontro del 18 febbraio del 2012. In effetti, proprio in relazione anche a quest'intreccio di conversazioni, che riguardavano anche Giglio Giuseppe e anche un camion, registriamo un'ulteriore visita di URSINI presso l'abitazione di GRANDE ARACRI il 7 di maggio del 2012, e poi BLASCO e VALERIO si recheranno a Cutro, presso GRANDE ARACRI, anche l'8 di maggio del 2012. Ma questo, ripeto, è un fatto che si intreccia, sono telefonate che noi registriamo in questo stesso periodo, ma che saranno relative alla*

questione delle piastrelle, che però registriamo in quanto per noi avevano sicuramente un'importanza che poi scopriremo... alla quale daremo la giusta interpretazione successivamente. Questo per dire, però, che comunque l'organizzazione emiliana aveva una sinergia, almeno stando alle nostre risultanze già dell'epoca, con questi personaggi di Gioiosa localizzati a Torino, sinergia che non era solo ed esclusivamente ristretta a BOLOGNINO Michele, ma che vedeva il coinvolgimento di altri soggetti autorevoli appartenenti all'organizzazione, come appunto BLASCO, VALERIO e Giglio Giuseppe."

Il giorno 4.5.2012, dopo un precedente contatto del 2 maggio (prog. 11658 RIT 113/12) veniva poi registrata un'ulteriore conversazione fra URSINI e BOLOGNINO Michele (prog. n. 11791 RIT 113/12 del 04.05.2012), nel corso del quale veniva raggiunto un accordo per incontrarsi il giorno seguente a Torino. Qui si avrebbe un primo coinvolgimento di BOLOGNINO Sergio: infatti nel corso della conversazione n. 11806 RIT 113/12 del 4.5.2012, BOLOGNINO Michele si accorda con il fratello per incontrarsi il giorno successivo nei pressi di Piacenza, per effettuare insieme la restante parte del viaggio fino a Torino. Il giorno 5.5.2012 veniva pertanto allestito un servizio di OCP (cfr. produzioni indicate e udienza 17.10.2017) che consentiva di documentare sia l'incontro tra i fratelli BOLOGNINO che il successivo appuntamento con i calabresi di Torino nei pressi di Rivoli. Nella circostanza URSINI Mario era accompagnato da OPPEDISANO Giuseppe Domenico, come evincibile dalla conversazione n. 11891 RIT 113/12. URSINI viaggiava a bordo della stessa Audi A3 grigia, che era stata filmata il 3 di aprile mentre si dirigeva verso l'abitazione di GRANDE ARACRI proprio seguendo il veicolo di BOLOGNINO Michele.

Il 10 maggio la vicenda, dopo l'incontro di Torino tra i fratelli BOLOGNINO, fornisce un ulteriore spunto investigativo importante, in tesi d'accusa, per la connotazione delle dinamiche 'ndranghetiste che stavano alla base di quello che stava succedendo, a quella data ancora non chiaro. BOLOGNINO Michele si sente con un certo Totò, che si presenta come nipote di Mario URSINI. Nel corso di questo contatto, BOLOGNINO Michele accenna alla sua intenzione di volersi recare in Calabria nuovamente il 20 di maggio, perché aveva intenzione di incontrare nuovamente URSINI, evidentemente per discutere di questa vicenda di cui si era già parlato il giorno 5 e all'interno della quale era entrato anche BOLOGNINO Sergio. La presenza di questo Totò nell'ambito delle indagini riemerge anche il 16, il 17 e il 19 di maggio, perché nella notte tra il 16 e il 17 maggio BOLOGNINO Michele trascorre la serata insieme a lui - che nel frattempo era giunto a Parma - e a Crescente Cataldo.

Il 19 maggio 2012, alle ore 13.29, BOLOGNINO Michele, dopo essersi sentito con Totò chiama URSINI Mario. Da questa telefonata la vicenda, nella ricostruzione d'accusa, inizia ad assumere i confini più nitidi, in quanto si staglia sullo sfondo la questione aperta tra BOLOGNINO Sergio e i soggetti torinesi poi identificati in BELFIORE Giuseppe e PICCHIERRI Giuseppe. In questa telefonata (prog. n. 13522 RIT 113/12) viene menzionata la necessità di incontrarsi con terzi soggetti, incontro al quale Michele BOLOGNINO afferma di voler presenziare personalmente per rendersi conto di come stessero realmente le cose, e ritenendo necessaria anche la presenza del fratello. Alle 20:20 vi è un ulteriore contatto tra URSINI e BOLOGNINO sempre incentrato sulla necessità di quest'incontro, tant'è che ad un

certo momento il telefono da URSINI viene passato ad OPPEDISANO, con il quale viene fatto nuovamente richiamo al fatto che all'appuntamento avrebbe dovuto necessariamente partecipare anche BOLOGNINO Sergio e che gli altri soggetti, la controparte, arrivava da Torino, per cui cercano di trovare un accordo per incontrarsi a metà strada (prog. 13585 RIT 113/12 del 19.5.2012)

Sul punto si susseguono ulteriori conversazioni anche il 20 maggio: BOLOGNINO e URSINI tornano nuovamente a sentirsi, facendo sempre riferimento all'incontro con questa terza persona. In realtà URSINI, ha spiegato il teste, ne parla al singolare, mentre BOLOGNINO ne parla al plurale. URSINI dice che questo personaggio si era mostrato un po' titubante, perché aveva paura che potesse trattarsi di una perdita di tempo. BOLOGNINO, però, ribadisce la necessità di quest'incontro, affinché la questione venga definita con chiarezza (prog. 13616 e 13659 RIT 113/12).

Il 22 maggio BOLOGNINO Sergio contatta il fratello e gli comunica che si sarebbero incontrati con questi personaggi presso il capannone di Montecchio Emilia (prog. 13805 e 13807 RIT 113/12). Attraverso un servizio di OCP veniva documentato l'arrivo dell'autovettura in uso a BOLOGNINO Sergio presso il capannone di Montecchio Emilia, seguita da una Range Rover con targa inglese; veniva visualizzato anche l'arrivo di RICHICHI Giuseppe.

Con la telefonata registrata al n. 13875 RIT 113/12 del 22.5.2012 BOLOGNINO Michele dava notizia a Mario URSINI di questo incontro.

Il 22.5.2012 veniva registrata una conversazione tra i fratelli BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio (prog. 3866 RIT 113/12), durante la quale essi commentano l'incontro del giorno precedente con i soggetti torinesi e dalla quale si evinceva, in tesi d'accusa, come effettivamente esistesse una problematica fra BOLOGNINO Sergio e gli stessi soggetti torinesi. Nel corso della conversazione vengono fatti alcuni riferimenti al prezzo stabilito per un lavoro o, comunque, al prezzo che avrebbero voluto stabilire insieme a questi personaggi, prezzo che sarebbe variato in base alla frequenza di questo lavoro. In altra parte della conversazione BOLOGNINO Sergio fa riferimento alla volontà di andare da un armatore "*Sembrava appunto, grazie a queste affermazioni, che ci fosse un affare, una controversia, una problematica che poteva riguardava molto probabilmente, quasi certamente delle imbarcazioni, in riferimento all'armatore, problema nel quale erano coinvolti i soggetti di Torino sponsorizzati da Mario URSINI*".

È dunque in questo momento che si inizia a pensare, nella ricostruzione investigativa, che la questione, che vedeva contrapposto il gruppo torinese, guidato da URSINI e quello emiliano che vedeva BOLOGNINO Michele appoggiare il fratello Sergio, aveva ad oggetto un'imbarcazione.

La conferma della intuizione investigativa la si aveva il 23.5.2012. Quel giorno era registrata un'altra telefonata, ricevuta da BOLOGNINO Michele da parte di un tale Christian, il quale gli comunica di essere insieme ad una persona che aveva bisogno di parlare con lui per questioni non meglio precisate; per questo motivo gli dice che lo avrebbe chiamato da un numero fisso. Dopo un minuto Christian lo richiama ribadendogli di essere con una persona che necessita di incontrarlo per non meglio precisate questioni che riguardavano Stefano Marzano. Christian passa il telefono alla persona che si trova insieme a lui, la quale, nel parlare con BOLOGNINO, utilizza un linguaggio codificato, limitandosi a lanciargli *inputs*,

facendo riferimento a conoscenze foggiane da parte di BOLOGNINO Michele e alla tanta ginnastica che BOLOGNINO e questo personaggio avevano fatto insieme (alludendo al comune periodo di detenzione insieme). Alla fine della conversazione, i due si accordano per vedersi verso le ore 15.00 presso il casello autostradale di Parma (prog. 3900 e 3902 RIT 113/12).
Subito dopo, Michele chiama Stefano MARZANO per informarlo della telefonata appena ricevuta. Il contenuto del dialogo in questione, ha puntualizzato il testimone, chiarisce parzialmente le ragioni dell'incontro che avrebbe dovuto tenersi alle successive ore 15.00 con il "foggiano"; MARZANO sembra infatti avere un debito nei confronti del predetto che non era, però, in grado di saldare nell'immediatezza. Per questa ragione chiede a Michele di assecondare la sua versione per consentirgli di guadagnare ancora un po' di tempo (prog. nr. 13904 RIT 113/2012).
In concomitanza a tale incontro venivano registrate due conversazioni *"che da un lato confermano come appunto la questione fosse legata a delle lussuose imbarcazioni da diporto e dall'altro rivelano come BOLOGNINO Michele, una volta presa in mano la conduzione dell'affare in qualità di referente del fratello, fosse riuscito a reperire da questo soggetto foggiano.."* interessato alla imbarcazione.
Erano infatti registrate due conversazioni (prog. n. 13939 e 13940 RIT 113/12) in cui BOLOGNINO Michele prospetta al fratello la possibilità di trattare un'imbarcazione, denominandola espressamente Maiora 31 DP, localizzata nelle Marche. Sergio si mostra interessato all'affare e pianifica con il fratello un appuntamento per il giorno seguente a Porto San Giorgio.
A conclusione dei contatti del 23 di maggio del 2012, si inserisce una successiva telefonata (prog. 13970 RIT 113/12), che permette di identificare il foggiano. Ed è proprio BOLOGNINO che, narlando con Stefano Marzano, fornisce le indicazioni in relazione a questo soggetto, facendo intendere che era un personaggio con il quale era stato detenuto e che rispondeva al nome di Olinto. In effetti, gli accertamenti effettuati presso le varie carceri presso le quali BOLOGNINO era stato detenuto hanno confermato che BOLOGNINO era stato compagno di cella di BONALUMI Olinto, nato a Foggia il 20.6.1959, detenuto insieme a lui presso la casa circondariale di Foggia. Quindi nell'ambito di questo contenzioso si inserisce il BONALUMI e, soprattutto, l'imbarcazione da lui detenuta, la Maiora 31 DP, un'imbarcazione lussuosa di 32 metri.

Il successivo giorno 24, avveniva l'incontro fra BONALUMI Olinto e BOLOGNINO Sergio. Dalle conversazioni di questa giornata si evince che BOLOGNINO Sergio era partito insieme ad altre persone non identificate, poiché convinto di potere visionare la barca direttamente. BOLOGNINO Michele gli comunica però che così non sarebbe stato, poiché la barca non era pronta per poter essere visionata sul posto; a questa notizia, BOLOGNINO Sergio appare contrariato, anche perché aveva al seguito queste altre persone non identificate. BOLOGNINO Michele insiste tuttavia affinché il fratello si rechi comunque all'appuntamento. Dalle parole di BOLOGNINO Michele, inoltre, si evince chiaramente il fatto che BONALUMI Olinto era il proprietario o comunque aveva la piena disponibilità della barca oggetto delle trattative. Dalle stesse conversazioni si apprende che BOLOGNINO

Sergio aveva acconsentito a recarsi comunque all'incontro, mentre i soggetti che lo accompagnavano erano tornati indietro (prog. n. 14012 e 14017 RIT 113/2012).

Pochi minuti dopo viene registrata un'ulteriore conversazione ritenuta, in tesi d'accusa, di assoluto interesse, in quanto confermava il legame tra l'incontro che BOLOGNINO Sergio stava avendo nelle Marche e la controversia con i personaggi di Torino.

Alle ore 12.35, infatti, BOLOGNINO Michele chiama Mario URSINI e lo informa di non essere ancora partito per la Calabria poiché voleva attendere l'esito dell'incontro che ci sarebbe stato nel pomeriggio, alludendo al viaggio di SERGIO nelle Marche (prog. n. 14067 RIT 113/12).
Alle successive ore 15.36 i due fratelli BOLOGNINO tornano a risentirsi (prog. n. 14102 RIT 113/2012). BOLOGNINO Sergio conferma al fratello Michele l'esito positivo del suo viaggio, chiedendo di procurargli un telefono pulito sul quale ricevere la telefonata di Olinto del giorno successivo.
Nella giornata successiva, il 25 maggio, vengono registrati ulteriori sviluppi interessanti sempre in relazione alla presenza dei gioiosani, in quanto Michele BOLOGNINO riceve dapprima una telefonata, (un tentativo di chiamata da parte di URSINI) al quale non risponde, dopodiché viene contattato da suo fratello Sergio, il quale gli chiede se "quelli di là sotto" si erano fatti sentire, per poi scendere un po' più nel dettaglio della questione, anche se in termini sempre codificati; Sergio lascia infine intendere che per la risoluzione del contrasto con i soggetti con i quali era in contatto anche Mario URSINI stava aspettando di prendere "*questa*", alludendo, nella ricostruzione d'accusa, al Maiora 31 DP di Olinto (conversazioni 14223 e 14233 RIT 113/12).

Da questo momento, ha spiegato il teste, si inizia a registrare il parallelismo tra i progressi che stava facendo la trattativa con BONALUMI e le mosse dei torinesi originari di Gioiosa, rappresentanti da OPPEDISANO e da URSINI. "*Ed è proprio in quel frangente che OPPEDISANO da un certo punto di vista si consacra come portavoce di Mario URSINI e nello stesso tempo viene riconosciuta, chiaramente la figura di mediatore, di referente di BOLOGNINO Michele.*"
Lo stesso 25.5.2012, infatti, veniva registrata la conversazione n. 14278 RIT 113/12 fatta da OPPEDISANO (referente) a BOLOGNINO Michele per chiedere notizia dell'evoluzione della vicenda. Nel corso della conversazione, ha precisato il teste, BOLOGNINO dice: "*Ho visto che mi ha chiamato pure compare Mario*". *E OPPEDISANO risponde: "Eh, è difficile che lo rintracciate, è difficile che lo rintracciate, ho chiamato io apposta". Dopodiché gli dice: "Va bene .. quello che mi interessa ve la vedete voi .. state risolvendo voi?*

Significativi sviluppi della vicenda si hanno, in tesi d'accusa, il 27 maggio 2012.
Ed invero, dalle intercettazioni telefoniche (in particolare, dal prog. n. 180 e 182 RIT 1404/12) emergeva che nella serata del 27.5.2012 si sarebbe tenuto un incontro tra i fratelli BOLOGNINO e i soggetti provenienti da Torino. OPPEDISANO, conversando con tale Enzo, fa chiaro riferimento, appunto, ad un incontro che ci sarebbe stato in serata e che il luogo prestabilito per l'appuntamento sembrava essere inizialmente Trento. La conversazione con

questo Enzo si interrompe proprio nel momento in cui quest'ultimo stava per passare il telefono ad una persona che era insieme a lui, con la quale OPPEDISANO riesce a parlare subito dopo, nel corso della successiva telefonata (prog. n. 182, RIT 1404/2012).
Anche in quest'occasione si torna a fare esplicito riferimento all'incontro che doveva esserci in serata, sebbene l'interlocutore di OPPEDISANO esprima una serie di perplessità proprio su quest'incontro, perché teme di dover percorrere settecento chilometri per un incontro che poteva non essere così decisivo. OPPEDISANO, per dare sfogo e per cercare di tranquillizzare il suo interlocutore, dice che avrebbe provato a contattare l'interessato, quindi un terzo soggetto (poi identificato in BOLOGNINO Michele). Dice appunto che proverà a contattare questo terzo soggetto per fare in modo di concordare un incontro a metà strada. Sulla base di queste informazioni veniva accertato che, effettivamente, i soggetti provenivano da Torino. *"Intanto per quanto riguarda il dato chilometrico, perché l'interlocutore di OPPEDISANO temeva che avrebbe percorso settecento chilometri inutilmente. In effetti la distanza tra Torino e Trieste, andata e ritorno, è di circa settecento chilometri. Peraltro il capoluogo piemontese era stato già al centro dei contatti tra i fratelli BOLOGNINO e URSINI, e soprattutto era già stato al centro anche del precedente incontro del 22 di maggio, laddove si era compreso che questi soggetti stavano arrivando da Torino. In realtà per circa tre ore non registriamo ulteriori contatti. E questo è un dato che effettivamente è importante in relazione al successivo sviluppo e alle successive affermazioni di OPPEDISANO. Perché? Intanto ci ha dato la sensazione, poi confermata dai successivi sviluppi, di come gli indagati disponessero di utenze che noi ancora non avevamo sotto intercettazione, e soprattutto è un dato che diventa importante proprio in relazione a quello che accade circa tre ore dopo."*
Alle 16:52 veniva intercettata una telefonata particolarmente importante, perché forniva, in tesi d'accusa, contezza di come all'interno di questo contenzioso avessero iniziato a giocare un ruolo sicuramente fondamentale anche i referenti calabresi dei due rispettivi gruppi.
OPPEDISANO riferiva ad un certo Peppe di essere in procinto di andare a trovare il parente di una terza persona, dicendo testualmente *"Eh! Stiamo parlando adesso coi... con il parente suo"* (prog. n. 183 RIT 1404/12).
Alle successive ore 17.15 vi era una telefonata (prog. 14429 RIT 113/12) fra l'utenza di BOLOGNINO Michele e l'utenza intestata a Pace Domenico cl. 1977, il quale chiedeva a BOLOGNINO contezza circa l'ambasciata che lo stesso BOLOGNINO avrebbe dovuto risolvere in serata. Ha spiegato il teste che *"BOLOGNINO dice: "Stasera sbrigo una cosa e domani poi sono sotto, o domani o dopodomani", e l'uomo gli dice: "Quest'imbasciata stasera la risolvi tu?"*.
Da ciò gli inquirenti evincevano che l'incontro che ci sarebbe stato in serata era già a conoscenza dei soggetti definiti come parenti di BOLOGNINO che stavano in Calabria.
Dopo circa 40 minuti BOLOGNINO Michele contattava nuovamente la stessa utenza intestata a Pace Domenico, al quale dettava un numero di telefono sul quale chiedeva di essere richiamato. (prog. n. 14434 RIT 113/12). Nel corso della successiva telefonata (prog. n. 184 RIT 1404/12) intercorsa fra OPPEDISANO e il soggetto chiamato "Peppe", OPPEDISANO si stupiva nell'apprendere da Peppe che non aveva ancora ricevuto notizie da parte di BOLOGNINO, precisando, inoltre, che quest'ultimo era stato contattato ed aveva garantito il suo impegno. Si comprendeva, così, come BOLOGNINO Michele fosse l'interessato a cui avevano fatto riferimento OPPEDISANO e lo stesso Peppe. La telefonata si arricchisce poi di

ulteriori riferimenti che rimandano proprio alla conversazione che c'era stata tra BOLOGNINO e l'uomo che utilizzava l'utenza intestata a Pace Domenico. OPPEDISANO, infatti, afferma che i parenti di questa persona, cioè di BOLOGNINO Michele, stavano attendendo una risposta e che questi aveva contattato l'interessato per esortarlo a scendere in Calabria. BOLOGNINO, invece, aveva riferito che stava risolvendo e che si sarebbe recato in Calabria soltanto dopo aver chiarito la questione. Quindi, ha puntualizzato il teste, "*..era evidente e rappresenta un dato assolutamente interessante come il parente, al quale aveva fatto riferimento OPPEDISANO per chiedere un intervento nei confronti di BOLOGNINO, fosse qualcuno localizzato in Calabria e che l'utenza di OPPEDISANO fosse in quel frangente localizzata a Cutro, e che quindi i parenti, in relazione a questo dato, era un termine che serviva per definire in maniera codificata GRANDE ARACRI Nicolino o comunque esponenti della costa cutrese. In effetti ricordiamo che i contatti tra OPPEDISANO e URSINI con GRANDE ARACRI erano già stati registrati quando il 3 aprile vediamo la loro macchina dirigersi in coda a quella di BOLOGNINO verso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino*".

Nel frattempo BOLOGNINO richiama RICHICHI Giuseppe, con il quale intraprende questo viaggio, per effettuare l'incontro di quella stessa sera (prog. 14435 RIT 113/12). Alle successive 19:17 viene intercettata una telefonata che, secondo la ricostruzione d'accusa, fuga ogni dubbio sul fatto che l'interessato, la persona a cui avevano fatto riferimento OPPEDISANO e il suo interlocutore fosse BOLOGNINO Michele (prog. 14450, RIT 113 del 2012). BOLOGNINO infatti, parlando direttamente con OPPEDISANO, afferma di essere in viaggio per recarsi all'incontro, che, però, contrariamente a quello che era stato detto in precedenza, non era a Trieste, ma a Treviso. Un altro passaggio della telefonata fondamentale per comprendere come la questione fosse arrivata sul tavolo delle rispettive referenze calabresi è quella in cui BOLOGNINO Michele comunica di essere stato contattato da là, domandando se in quel frangente c'era anche compare Mario. OPPEDISANO conferma e BOLOGNINO ribadisce quello che aveva già detto anche al suo interlocutore in occasione di quella conversazione, cioè che stava facendo di tutto, che si stava impegnando per cercare di appianare questa controversia. Anche la risposta di OPPEDISANO è sintetica e riesce a trasmettere a BOLOGNINO il messaggio in maniera criptata, ma efficace. Domenico infatti si limita ad affermare che stavano rientrando da là, quindi alludendo all'incontro con i soggetti che erano stati definiti come i parenti di BOLOGNINO. L'utenza di OPPEDISANO era localizzata a Cutro. Questa è, secondo l'accusa, un'ulteriore affermazione che va a dare ulteriore conferma all'incontro di Cutro. Infine, nell'ultimo passaggio della telefonata, BOLOGNINO torna nuovamente a porre l'accento sulla necessaria presenza del fratello, che ancora una volta si confermava sicuramente personaggio indispensabile all'interno delle dinamiche indagate.

Un altro dato particolarmente interessante, secondo la prospettazione d'accusa, sono le successive telefonate tra OPPEDISANO e BELFIORE, nel corso delle quali OPPEDISANO comunica al suo interlocutore Peppe, poi identificato in BELFIORE Giuseppe, il numero utilizzato da BOLOGNINO, cioè lo stesso numero che lui aveva comunicato all'utilizzatore dell'utenza intestata a Pace Domenico (prog. n. 188 e 189 RIT 1404/12).

Venivano poi captate diverse intercettazioni ambientali all'interno del veicolo di BOLOGNINO Michele (effettuate durante il suo viaggio a Treviso per l'incontro) che contribuivano a chiarire le dinamiche in corso e che confermavano come la questione della barca occupasse, all'interno delle stesse, un ruolo centrale.

Nel corso delle conversazioni registrate ai nn. 529 e 531 RIT 983/12 del 27.5.2012 BOLOGNINO Michele si riferisce al fatto che fossero successi un po' "di casini" e che in quel momento stava andando a vedere di sistemare le cose, aggiungendo di avere mandato "là il suo fratellino". Nella ambientale registrata al prog. 531, BOLOGNINO Michele, poi, parlando al telefono con un certo "Mimì" (identificato in OPPEDISANO chiamato con quel diminutivo in altre telefonate sul RIT di OPPEDISANO) fa una serie di riferimenti che rendono sempre più chiara la dinamica. Egli, infatti, parla di "una cosa bruciata", alludendo ad un affare, ad una trattativa che era sfumata, collegando questa cosa ad uno yacht grosso 40 metri. Ha spiegato il teste che BOLOGNINO dice espressamente: *"Quegli altri lì, quando hanno tolto i soldi e poi la cosa si è bruciata, quelli si sono bruciati il culo, quelli di là. Dice: Qua che facciamo? E perché è giusto, se uno dice una cosa, uno yacht grosso quaranta metri, quaranta metri, trentatto e qualcosa"*). Ancora, afferma. *"Sai quanto mi interessa di queste cose qua.. Io sono entrato in un secondo momento, quando loro sono entrati dall'altra parte"*. Questa affermazione dava agli inquirenti *"la sensazione di come la questione, il contenzioso necessitasse della presenza di autorevoli referenti per essere discussa, per essere risolta"*.

Sempre nel corso di questa conversazione, BOLOGNINO fa riferimento al fatto che il contenzioso di cui si stava discutendo potesse essere riconducibile "all'errore di un capitano", e che in quel momento, proprio per cercare di rimediare i disagi derivanti da questo errore, stavano facendo "un'altra operazione". E BOLOGNINO, ha precisato il teste, *dice: "Perché a quello là, a quel capitano che ha sbagliato là, erano andati a... poi si sono messi loro in mezzo... e poi si sono... ah, non è, no..."*. *E poi il passaggio dove fa riferimento all'operazione che stavano conducendo in quel momento, dice: "Ora stanno facendo un'altra. Lui sa che Sergio fa queste cose qua, solo che quello non è come me, quello quando vede una cosa storta e lo prende..."*.

Appariva sempre più chiaro, nella ricostruzione d'accusa, come l'incontro fosse sicuramente finalizzato a dirimere questa controversia, che si stava delineando, sempre più, come relativa ad un debito gravante su BOLOGNINO Sergio nei confronti di questi soggetti di Torino e che aveva alla base, probabilmente, una precedente operazione sempre relativa alla commercializzazione di questi lussuosi yacht e che, ora, per la sua definizione, necessitava della barca di BONALUMI Olinto, e soprattutto, di un punto di accordo con la controparte gioiosana localizzata a Torino. Era inoltre più evidente che la controversia era arrivata in Calabria, presso i soggetti definiti come i parenti di BOLOGNINO Michele, vertici della cosca cutrese.

Nelle battute finali della conversazione BOLOGNINO faceva riferimento ad un viaggio in Ucraina effettuato da suo fratello Sergio e faceva altresì riferimento a cifre definite come "da far girare la testa".

La presenza di BOLOGNINO Sergio all'interno anche di quest'incontro, a suggellarne ulteriormente la sua partecipazione, giungeva con la telefonata n. 14452 RIT 113/12 del 27.5.2012, intercorsa tra i fratelli BOLOGNINO, nel corso della quale i due concordano di

vedersi da lì a poco nei pressi dell'aeroporto di Treviso. Nel corso del servizio di OCP apprestato a Treviso veniva documentato l'incontro tra i due fratelli BOLOGNINO e RICHICHI Giuseppe, che si erano incontrati all'esterno dell'aeroporto, per poi spostarsi presso il parcheggio del centro commerciale Emisfero di Treviso. Sebbene l'incontro con i gioiosani non sia stato documentato visivamente, veniva registrato un sms sulla utenza di OPPEDISANO, destinato a BELFIORE Giuseppe (prog. 226, RIT 1404/12) con il quale si dice testualmente: *"Mi sono visto. Ciao. Ci sentiamo domani"*.

Le affermazioni di BOLOGNINO Michele in relazione al viaggio di BOLOGNINO Sergio in Ucraina venivano effettivamente riscontrate in quanto, ha spiegato, il teste, *"... attraverso l'analisi delle liste di imbarco dei voli da Treviso a Kiev di andata e ritorno del giorno 26 e 27 maggio del 2012, ci hanno permesso di accertare come Sergio BOLOGNINO il 26 maggio del 2012 fosse partito dall'aeroporto di Treviso alla volta di Kiev per fare rientro presso il medesimo scalo proprio nella serata del 27 maggio 2012..."*, quando poi si era incontrato con il fratello e i torinesi.

Nel frattempo, tra il 24 maggio ed il 27 maggio 2012 si iniziavano e registrare, sull'utenza in uso a BOLOGNINO Sergio, una serie di squilli e di contatti da parte di varie utenze internazionali, fra le quali figurava anche l'utenza inglese di cui veniva accertato l'uso da parte di PICCHIERRI Giuseppe. Che si trattasse proprio di questo soggetto, ha spiegato il teste, veniva acclarato sulla base di tali emergenze investigative: *"Soffermandoci un attimo sulle identificazioni proprio per definire con precisione tutti i successivi sviluppi, partiamo dall'identificazione del soggetto chiamato Peppe, che utilizza l'utenza 3662622995, e di tale Enzo, utilizzatore dell'utenza 3452283091, soggetti che erano in contatto con OPPEDISANO. Abbiamo detto che il 27 maggio, dopo una serie di un articolato intreccio di conversazioni tra OPPEDISANO, BOLOGNINO Michele, tale Enzo e tale Peppe, c'era stato quest'incontro nei pressi di Treviso. Le utenze in uso a tutti i soggetti coinvolti sono state sottoposte ad intercettazione e in occasione della conversazione contraddistinta dal progressivo numero 11, intercettato sul RIT 1424/12, emerge come il soggetto fino ad allora soltanto come Peppe rispondesse al cognome di BELFIORE, perché lo dice lui stesso nel corso di questa conversazione. Peraltro l'utenza sottoposta a intercettazione risulta intestata effettivamente a BELFIORE Giuseppe. Gli approfondimenti sull'intestatario della scheda, che coincide con il nominativo di Peppe e che risponde al cognome di BELFIORE, hanno permesso di identificare compiutamente BELFIORE Giuseppe, nato a Gioiosa Ionica il 7/10/1956, e che il soggetto che aveva interloquito con OPPEDISANO in concomitanza di quell'incontro del 27 di maggio, chiamato Enzo, fosse in realtà BELFIORE Vincenzo, figlio di BELFIORE Giuseppe, nato a Torino il 4 maggio del 1978. Per quanto riguarda invece l'identificazione di Pichierri Giuseppe, partiamo dal fatto che risulta utilizzatore di un'utenza inglese sottoposta ad intercettazione. L'attività di ascolto su questa utenza internazionale ha consentito di acclarare sin dalle prime battute come quest'utenza fosse di fatto in uso ad un soggetto italiano chiamato anche lui Peppe, che aveva degli interessi in Inghilterra, ma gravitava nella zona di Torino, a Torino e in zone limitrofe. Peraltro la voce di questo personaggio corrispondeva a quella di un tale Peppe, utilizzatore dell'utenza 3894294633, che era in contatto con BELFIORE Vincenzo e BELFIORE Giuseppe, ed era intestata a Pichierri Giuseppe, nato a Matera il 23 settembre del 1963. Quindi arriviamo alla sua compiuta identificazione perché l'interessato, sempre sulla scorta dei dati emergenti dalle attività*

tecniche, era in contatto con diverse donne, una delle quali rispondenti al nome di Milena, dall'accento est europeo, utilizzatrice di una utenza intestata a Barchidieva Milena, nata in Bulgaria e residente a Viverone, che è in provincia di Torino. La donna, dal controllo in banca dati, risulta che nel 2009 ha presentato una denuncia, fornendo come recapito telefonico proprio l'utenza in contatto con Peppe. Gli approfondimenti effettuati sul conto di Pichierri Giuseppe hanno inoltre permesso di appurare come nelle varie comunicazioni presenti in banca dati sul suo conto figuri anche una residenza proprio a Viverone, in via Umberto I, numero 153, ovvero lo stesso indirizzo fornito dalla donna straniera chiamata Milena. Pertanto si presume che il Peppe, utilizzatore dell'utenza inglese, si identifichi proprio in Pichierri Giuseppe. Peraltro, un altro dato di convergenza con quest'identificazione è dato dal veicolo Range Rover con targa inglese, che era stato visualizzato durante il servizio di OCP del 22 maggio a Montecchio Emilia e che risulta intestato a Balmus Julia Simona classe 1984, una donna rumena, che in banca dati risulta essere stata controllata più volte appunto con il predetto Pichierri, in particolare il 14 aprile del 2012 in località Cerrione, che è in provincia di Biella. Questo per quanto riguarda le identificazioni dei soggetti che, a nostro avviso, erano quelli provenienti da Torino, quindi BELFIORE e Pichierri."

Tornando ai fatti, il giorno 4.6.2012 BOLOGNINO Michele arrivava in Calabria per incontrarsi, probabilmente, con URSINI. A sostegno di questa ipotesi ricostruttiva veniva registrata una conversazione in data 1.6.2012 (prog. n. 715 RIT 1404/12), intercorsa fra OPPEDISANO Giuseppe ed il nipote di Mario URSINI, il quale confermava ad OPPEDISANO che *"l'amico loro"* sarebbe arrivato all'aeroporto di Crotone il lunedì successivo e chiedeva ad OPPEDISANO di andarlo a prendere. Nel sottofondo di questa conversazione, secondo il testimone, si sentiva distintamente la voce di BOLOGNINO Michele, che forniva ad Antonio (Totò) notizie relative agli orari del volo.

Il 4.6.2012, le telecamere predisposte dai Carabinieri di Crotone filmavano, alle ore 16.15, l'auto in uso a BOLOGNINO Michele che si dirigeva verso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. Nessun dubbio, secondo l'accusa, che su quell'auto vi fosse Michele BOLOGNINO: *"le conversazioni registrate prima del filmato d'interesse, a nostro avviso, non lasciano dubbi sul fatto che sul veicolo viaggiassero proprio Richichi e BOLOGNINO. Peraltro le utenze di entrambi in quel periodo erano sottoposte a intercettazioni, quindi anche le celle agganciano... il dato relativo alle celle conferma come negli orari di interesse effettivamente entrambi fossero localizzati a Cutro. Allora, in particolare mi riferisco alle conversazioni registrate il 4 di giugno: una delle 11:22, nel corso della quale BOLOGNINO afferma che si stava appunto dirigendo verso l'aeroporto per prendere il volo delle 13:15; poi alle successive 12:32 Richichi e BOLOGNINO si risentono e BOLOGNINO dice di non essere ancora partito, fino a quando registriamo la conversazione con la quale BOLOGNINO comunica a Richichi di essere arrivato e Richichi conferma di essere all'esterno dell'aeroporto. Quindi è un dato relativo al fatto che Richichi va a prendere BOLOGNINO all'aeroporto. Da quel momento le utenze in uso a Richichi e BOLOGNINO agganciano le celle di Crotone, fino a quando, dalle 16:16 alle 17:09, l'utenza di Richichi si attesta sulle celle di Cutro. Il dato è rilevante nell'ambito di quello che stiamo dicendo, perché alle 16:15, quindi un minuto prima, le telecamere avevano filmato l'arrivo della Mercedes bianca in direzione dell'abitazione di GRANDE ARACRI. Analogamente, a partire dalle 16:53, quindi*

solo sette minuti dopo l'uscita della Mercedes, l'utenza in uso a Richichi fa registrare delle conversazioni nel corso delle quali in sottofondo si sente la voce di BOLOGNINO Michele. Peraltro, nell'ultima telefonata delle 17:09 BOLOGNINO Michele si inserisce nella conversazione, addirittura prende il telefono di Richichi e parla con l'interlocutore. Anche in questa circostanza le celle agganciate dall'utenza di Richichi sono attestate sulla cella di Cutro. Quindi diciamo che, a nostro avviso, questi dati non lasciano grossi dubbi sul fatto che sul veicolo viaggiassero sia BOLOGNINO che Richichi. Un altro dato particolarmente importante, sempre relativo all'analisi del traffico telefonico generato dai soggetti coinvolti, è che anche in questa circostanza, tra le 16:55 e le 17:53, anche le utenze in uso ad OPPEDISANO erano localizzate a Cutro."

Il giorno 5.6.2012 veniva registrata un'importante conversazione tra i fratelli BOLOGNINO (prog. 723 RIT 1371/12), nel corso della quale BOLOGNINO Michele esortava il fratello Sergio a contattare una terza persona affinché la stessa si recasse quello stesso giorno a Crotone, specificando che questa terza persona era quella che si trovava nel luogo in cui Sergio si era recato l'altra volta "per vedere quella cosa" e dicendo, altresì, al fratello di effettuare la chiamata a questa persona attraverso un'utenza sicura. Secondo la ricostruzioni d'accusa si tratta di BONALUMI Olinto, cioè il soggetto che il 24 maggio BOLOGNINO Sergio aveva incontrato nelle Marche, che risultava avere la disponibilità del MAIORA 3 DP. I riferimenti, infatti, erano proprio alla persona incontrata la volta precedente per vedere "quella cosa"; BOLOGNINO Sergio, come visto, era infatti convinto di andare a Porto San Giorgio per vedere l'imbarcazione

Da quanto emergente da queste conversazioni nasceva l'ipotesi investigativa relativa alla necessità, da parte degli esponenti di differenti cosche 'ndranghetiste (nel caso, i BOLOGNINO da un lato, e i Torinesi dall'altro) di ricevere l'autorizzazione/avallo da parte delle rispettive cosche di riferimento (cutrese e gioiosana), prima di poter risolvere la controversia sorta fra loro al Nord Italia. A tal proposito nel corso della conversazione registrata al prog. n. 723 RIT 1371/12 del 5.6.2012 BOLOGNINO Michele faceva riferimento al fatto che il "cristiano" non si era pronunciato con riguardo alla controversia: l'espressione "cristiano" farebbe riferimento, sempre secondo la ricostruzione investigativa, a GRANDE ARACRI Nicolino, che BOLOGNINO Michele aveva incontrato il giorno precedente 04.06:

"Quindi in questo caso, secondo noi, i riferimenti erano proprio a BONALUMI. Quindi, anche sulla base di queste indicazioni, come si era ipotizzato, l'imbarcazione di BONALUMI avrebbe senz'altro giocato un ruolo importante all'interno della controversia, in cui si era accertato il coinvolgimento di Pichierri Giuseppe e di BELFIORE. In questo contenzioso che si stava risolvendo tra esponenti autorevoli di gruppi 'ndranghetisti, a questo punto aveva anche necessitato l'intervento delle cosche di riferimento, sia quella cutrese che (come vedremo) quella gioiosana, perché tra poco troveremo conferma anche a quest'aspetto. In più, il titolare dell'imbarcazione che sarebbe stata funzionale alla risoluzione di questo contrasto era stato invitato proprio a recarsi in Calabria, perché evidentemente le rispettive referente calabresi, prima di concedere il definitivo avallo all'operazione, avevano necessità di ricevere evidentemente determinate garanzie. Ecco quindi spiegato il motivo per il quale, secondo noi, BOLOGNINO Michele chiede di inviare BONALUMI in Calabria. Effettivamente il seguito della conversazione tra i due fratelli BOLOGNINO sembra confermare tale ipotesi, tant'è vero che BOLOGNINO Michele parla esplicitamente di

problematiche create da terzi soggetti e di aver discussione sull'esigenza di dividere in quattro e non in due, aggiungendo inoltre che il cristiano, personaggio chiamato "cristiano", non si era pronunciato in proposito, espressione che, secondo noi, era riconducibile a GRANDE ARACRI Nicolino, che BOLOGNINO Michele aveva verosimilmente incontrato il giorno precedente, il giorno 4".

Il 5.6.2012 veniva captata anche la conversazione n. 470 RIT 1422/12 - intercorsa fra BOLOGNINO Michele e il nipote di Mario URSINI, in questa telefonata nominato non più Totò ma "Antonio" - al quale BOLOGNINO comunicava che sarebbe arrivato di lì a poco, ed al quale chiedeva altresì di preannunciare il suo arrivo ad una terza persona che, secondo l'ipotesi d'accusa, era Mario URSINI. In effetti, alle ore 16.13, BOLOGNINO veniva contattato da Antonio, al quale comunicava di essere arrivato (prog. 472 RIT 1422/2012). L'utenza in uso al BOLOGNINO era localizzata a Marina di Gioiosa Ionica.

Le ulteriori conversazioni tra i fratelli BOLOGNINO, sempre del 5 giugno del 2012, consentivano anche di individuare l'utenza utilizzata da BONALUMI Olinto, poi sottoposto ad intercettazione (prog. 756, 761,762 RIT 1371/2012).

In data 6.6.2012 venivano intercettate alcune conversazioni intercorse fra OPPEDISANO e BELFIORE Giuseppe; in particolare, veniva intercettata un'importante telefonata (prog. n. 1132 RIT 1404/12) che dava, secondo la tesi d'accusa, la conferma di come OPPEDISANO e BELFIORE si riferissero proprio a BOLOGNINO Michele ma, soprattutto, di come fossero state interessate le rispettive referenze calabresi per la risoluzione del problema. OPPEDISANO ha spiegato il teste, diceva: *""Senti, vedi che abbiamo visto ieri con il fratello", ieri il 5, "che è venuto qua sotto, l'hanno accompagnato i parenti suoi e ha detto che tra oggi e domani vengono". Quindi nuovamente il riferimento al fratello, ai parenti e all'incontro che c'era stato in Calabria tra il 4 di giugno e il 5 di giugno".*

Nel frattempo lo scenario si era arricchito di ulteriori personaggi, quali PICHIERRI Giuseppe nelle fila del gruppo BELFIORE e BONALUMI Olinto per i fratelli BOLOGNINO, in quanto titolare dell'imbarcazione funzionale al pagamento del debito.

Le ulteriori acquisizioni investigative davano importanti conferme sul ruolo di PICHIERRI, come si evincerebbe da un'interessante intreccio di conversazioni tra ANGELO (utilizzatore di un'utenza francese), PICHIERRI Giuseppe, BOLOGNINO Sergio, BELFIORE Giuseppe, OPPEDISANO Giuseppe Domenico ed altri soggetti in contatto con BOLOGNINO Sergio.

Ed invero, in data 8.6.2012, alle 19.50, un certo Angelo (poi compiutamente identificato in LA LICATA Angelo) contatta BOLOGNINO Sergio e gli chiede notizie circa l'arrivo di un terzo soggetto. Sergio risponde che questa terza persona sarebbe arrivata il giorno seguente e che, non appena avesse avuto notizia del suo arrivo, avrebbe provveduto a contattarlo (prog. 17 RIT 1604/12).

Alle 19.51 dello stesso 8.6.2012 Angelo riferisce l'informazione avuta da BOLOGNINO Sergio a PICHIERRI, aggiungendo che Sergio gli era sembrato tranquillo (prog. 36 RIT 1536/12).

Il 10.6.2012, alle 12.40, Angelo prova a contattare BOLOGNINO Sergio, che aveva il telefono spento (prog. 25 RIT 1604/12). Due minuti dopo Angelo ricontatta PICHIERRI per dirgli, appunto, che Sergio, apostrofato anche in maniera pesante, aveva il telefono spento (prog. 65 RIT 1536/12). Alle 12:44 PICHIERRI chiama BELFIORE Giuseppe per dirgli che

Sergio aveva il telefono spento (prog. 211 RIT 1424/12). A questo punto PICCHIERRI afferma che farà chiamare il fratello (prog. 211 RIT 1424/12). BELFIORE contatta OPPEDISANO per comunicargli che ancora non avevano ricevuto nessun tipo di notizia da parte di BOLOGNINO Sergio (prog. 213 RIT 1424/12). Alle successive ore 17.47 (prog. n. 37 RIT 1604/12) BOLOGNINO Sergio contatta un soggetto dall'accento romano, con il quale, dopo aver fatto alcune affermazioni riconducibili ad alcune imbarcazioni, parla dell'arrivo imminente di un terzo soggetto a Roma.

La mattina dell'11.6.2012 BOLOGNINO Sergio contatta il soggetto arrivato a Roma, che risultava essere un personaggio dall'accento straniero, il quale afferma che sarebbe salito in Emilia Romagna, in particolare a Parma, il giorno seguente (prog. 41 RIT 1604/12).

Veniva quindi sottoposta ad intercettazione anche l'utenza di questo soggetto straniero: dall'ascolto delle telefonate intercettate sulla sua utenza, si apprendeva che questo soggetto era di nazionalità russa ed il suo nome era Colea o Colian; dalle intercettazioni emergeva altresì come questo soggetto fosse in contatto con altri soggetti dediti alla commercializzazione di lussuose imbarcazioni. (prog. n. 21 RIT 1640/12, in cui gli interlocutori fanno riferimento proprio a imbarcazioni).

L'arrivo di questo soggetto a Parma il 13.6, ha spiegato il teste, *"è confermato anche da due importanti telefonate tra BOLOGNINO Michele e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, nel corso delle quali si fa esplicito riferimento all'imminente incontro con questo personaggio russo che ci sarebbe stato il giorno seguente. E' BOLOGNINO Michele che cita testualmente quest'incontro"* (prog. 15059 e 15060 RIT 113/12).

Prima di arrivare a Parma, lo straniero effettua ulteriori conversazioni di particolare rilevanza investigativa all'interno del contesto che si stava via via delineando, come testimoniato dai contenuti della telefonata captata alle ore 9.10 del 13.6.2012 (prog. 44 RIT 1640/2012). Nel corso di questa conversazione il soggetto russo fa esplicito riferimento ad una precedente imbarcazione rubata e al fatto che di lì a poco si sarebbe incontrato con un personaggio (*Id est* BOLOGNINO Sergio), assieme al quale il venerdì successivo avrebbe preso contatti diretti con il padrone della imbarcazione.

In concomitanza all'arrivo di Colian presso la stazione di Parma, BOLOGNINO Sergio contatta Olinto, il proprietario dell'imbarcazione, e lo invita a raggiungerlo da lì a poco nei pressi del bar.

Nel frattempo il russo arriva alla stazione di Parma in compagnia di un altro personaggio; sono i fratelli BOLOGNINO che si occupano di andarli a prendere e gli inviano sul punto Cornaci Giacomo, chiamato "Giacomino", che è un personaggio legato anche per altre vicende a BOLOGNINO Michele. Da qui vanno al bar di Parma, dove arriva pochi minuti dopo anche Olinto, che viaggia a bordo di un'Audi A8 con targa tedesca. I presenti si soffermano a parlare per diverso tempo e alle successive ore 12:30 Olinto e il suo accompagnatore si allontanano dal locale e si dirigono sull'A1, in direzione Bologna. Gli altri personaggi, dopo aver trascorso qualche ora al bar, vanno presso il capannone di Montecchio Emilia di BOLOGNINO Michele (prog. 1048 RIT 1371/12 e 50 RIT 1640/12 e servizio o.c.p). Alle 14:43 BOLOGNINO Sergio contatta Olinto e, utilizzando un linguaggio criptico, ("C" "CRO") Olinto chiede conferma sulla località calabrese in cui avrebbe dovuto recarsi (Crotone) (prog. 12 RIT 1593/12). *"Quindi nel corso di questa telefonata si capisce chiaramente come Olinto si sarebbe dovuto recare a Crotone, secondo le indicazioni che gli*

erano state date da BOLOGNINO Sergio. E questo è un elemento assolutamente fondamentale che va ad incastrarsi con quanto era già emerso in occasione dei precedenti episodi."

Nel contempo vengono registrate importanti conversazioni del soggetto russo che, parlando con altro cittadino straniero, tale Serhey faceva riferimento all'imbarcazione e ai suoi spostamenti; egli, ha spiegato il Maresciallo Costantino, dice *"di aver parlato con il proprietario dell'imbarcazione (così lo definisce) e poi ad ulteriori e successivi accenni alla Croazia, che viene individuata come località presso la quale sarebbe stato effettuato il rifornimento completo dell'imbarcazione; al fatto che la barca aveva trecento ore di navigazione; che sarebbe stata poi successivamente visionata dallo stesso Colean; che Sergey si sarebbe interessato per fare in modo di recuperare dei biglietti per Spalato, quindi si poteva dedurre che l'imbarcazione si trovasse in Croazia, in una località evidentemente limitrofa o addirittura alla stessa Spalato; ma soprattutto al fatto che questo Sergey aveva richiesto di conoscere la carrozzeria e le fotocopie della documentazione, lasciando chiaramente intendere alle operazioni di contraffazione che sarebbero state poi effettuate. Quindi è evidente che l'arrivo di questo personaggio russo, con tutta questa serie di contatti, rimandava in maniera univoca alla barca di Olinto e alla necessità di concordare con lo stesso padrone le modalità di apprensione e di poi contraffazione e successiva vendita"* (prog. 68, 72 RIT 1640/12).

Parallelamente alla trattativa con BONALUMI, veniva registrato un intensificarsi dei contatti e dei solleciti anche da parte dei torinesi, che evidentemente, nella ricostruzione d'accusa, conoscevano passo per passo tutto ciò che si stava facendo, perché era stato oggetto degli incontri per trovare una gestione sinergica della vicenda.
Il 13.6.2012, alle 12.49, BELFIORE Giuseppe chiede infatti a PICHIERRI notizie circa una terza persona che avrebbe dovuto contattarlo. PICHIERRI afferma di non avere alcuna novità (prog. n. 307 RIT 1424/2012). Subito dopo (prog. 308 RIT 1424/2012), BELFIORE "gira" l'informazione ricevuta da PICHIERRI ad OPPEDISANO Giuseppe Domenico, tramite con URSINI Mario; si compre, nella prospettiva d'accusa, che BELFIORE era molto contrariato da questa cosa ed esortava OPPEDISANO ad intervenire nuovamente nei confronti del fratello, chiedendogli di chiamarli lì. Quindi nuovamente un riferimento alla Calabria. A questo proposito OPPEDISANO rammenta l'incontro che c'era stato (secondo l'accusa da GRANDE ARACRI Nicolino) il 4 giugno, nel corso del quale BOLOGNINO aveva garantito il suo impegno per cercare di risolvere la questione. Finalmente alle 13.39 (prog. n. 143, RIT 1536/2012) PICHIERRI riesce a contattare BOLOGNINO Sergio. La conversazione è importante, in tesi, perché PICHIERRI fa chiaramente intendere di aver chiamato in quanto sollecitato da un terzo soggetto, chiamato "coso", (identificato in BELFIORE Giuseppe). Dopodiché PICHIERRI fa una perentoria richiesta di denaro e fa aperto riferimento ai russi, che erano arrivati proprio in giornata, quindi lasciando intendere che il denaro doveva arrivare proprio in seguito all'incontro con i russi. Peraltro, ha puntualizzato il maresciallo Cistantino, *"...la telefonata mette in evidenza come l'oggetto della trattativa fosse una barca che sembrava essere nelle disponibilità dei russi, i quali avrebbero dovuto provvedere o al pagamento o alla restituzione della barca, tant'è che Pichierri gli dice: "Perché, se hanno*

problemi, devono riportare indietro la barca"". Questo aspetto risulta alquanto rilevante, secondo l'accusa, soprattutto in funzione di un successivo passaggio, nel quale gli interlocutori fanno riferimento ad un'imprecisata somma da "*scontare*" proprio attraverso una barca. Ciò nonostante, PICHIERRI afferma che in questo caso, così come era stato deciso con "Peppe" (BELFIORE), i russi avrebbero dovuto consegnare il denaro.

Pochi minuti dopo la conversazione i due fratelli BOLOGNINO, che in quel momento si trovavano presso il capannone di Montecchio, commentano la vicenda e ne parlano vicino all'auto in uso a BOLOGNINO Michele, sulla quale erano installate le apparecchiature per l'intercettazione ambientale. Veniva quindi registrato un dialogo, dal quale si apprendeva che la cifra pretesa da PICHIERRI ammontava a 100.000 euro, somma della quale BOLOGNINO Sergio avrebbe potuto disporre solo dopo aver venduto la barca (prog. 1511 RIT 983/2012).
Il 15 giugno venivano registrate diverse telefonate tra BOLOGNINO Sergio, BONALUMI Olinto e CIOBOTARU, attraverso le quali si comprendeva che l'incontro con Olinto per visualizzare la barca in Croazia c'era stato (prog. 19 e 22 RIT 1593/12; prog. 74 e 76 RIT 1604/12).
In questi giorni BOLOGNINO Michele si recava in Calabria, ufficialmente per partecipare ad un matrimonio, avvenimento cui fanno riferimento, nelle stesse conversazioni, anche OPPEDISANO e BELFIORE come momento e luogo in cui si sarebbero visti tutti. In particolare nella conversazione registrata al prog. 1877 RIT 1404/12 OPPEDISANO dice che l'indomani avrà modo di incontrare i parenti per risolvere il problema.
In concomitanza proprio della presenza di BOLOGNINO Michele in Calabria, venivano registrate alcune telefonate reputate significative dall'accusa. Il 15 giugno PICHIERRI chiede a BELFIORE eventuali buone notizie. BELFIORE precisa che il giorno seguente si sarebbero visti tutti alludendo alla questione del matrimonio di cui gli aveva parlato OPPEDISANO (prog. 355 RIT 1424/12). Il 16 giugno, tra le ore 11:27 e le ore 11:38, BOLOGNINO Michele si reca nuovamente presso l'abitazione di GRANDE ARACRI, come rilevato dalle telecamere installate dai Carabinieri di Crotone. Il 16 giugno veniva registrata una telefonata (Prog. n. 385 RIT 1424/12), da OPPEDISANO a BELFIORE Giuseppe, durante la quale il primo esortava BELFIORE ad avere pazienza, ad aspettare fino al lunedì successivo, aggiungendo che il 22 giugno sarebbero saliti (alludendo, secondo l'accusa, ad OPPEDISANO e ad URSINI) e che il 22 avrebbero risolto. Alle 19.56 BOLOGNINO Michele contattava il fratello SERGIO, comunicando che, a causa di una vicenda di cronaca non meglio precisata, era stato deciso di annullare l'appuntamento del martedì seguente (prog. 1202 RIT 1371/2012).
Alle 21:06 BOLOGNINO Sergio contattava Olinto comunicandogli quanto appreso poc'anzi dal fratello per disdire l'appuntamento e confermando, ancora una volta, come la figura di Olinto fosse strettamente connessa a ciò che veniva deciso in Calabria (prog. 24 RIT 1619/2012).
Il 22.6.2012 i russi prendevano possesso dell'imbarcazione con il consenso di BONALUMI. In realtà, ha spiegato il teste, "*...l'imbarcazione, nonostante le attività per cercare di eludere i controlli o comunque per cercare di dare una parvenza di regolarità alla movimentazione dell'imbarcazione, è ugualmente soggetta ad un controllo da parte della Polizia croata, controllo del quale BOLOGNINO Sergio informa suo fratello Michele, proprio in qualità di*

dominus all'interno della vicenda. La barca parte con a bordo anche De Matteis Federico, che è un personaggio di fiducia di BONALUMI Olinto, il quale era stato oggetto di una delega a condurre l'imbarcazione. Delega che era stata richiesta appositamente dall'equipaggio dei russi, che doveva appunto servire per eludere i controlli o comunque allontanare eventuali sospetti circa l'irregolarità dell'operazione. La barca parte alla volta dell'Ucraina. Noi riusciamo a monitorare alcune conversazioni telefoniche dalle quali si evince come una prima rotta era quella attraverso la Grecia, per poi arrivare in Turchia (prog. 51 RIT 1618/12; 485 RIT 1640/12; 58, 59, 61, 62, 63 RIT 1619/12; n. 76, 88, 89 RIT 1593/12; 1468 RIT 1371/12; 67, 72 RIT 1619/12, 504 RIT 1640/12; 78, 81, 82, 83).

Il 25.6.2012 veniva registrata una conversazione (prog. 88 RIT 1619/12), attraverso la quale si comprendeva, in tesi d'accusa, che CIOBOTARU e De Matteis erano sbarcati e sarebbero tornati in Italia con il primo volo utile, tant'è che sarebbe stato poi il BONALUMI ad andare a prelevare questi soggetti a Fiumicino, il 28 giugno.

Il 27 giugno URSINI, OPPEDISANO, PICHIERRI e BELFIORE Giuseppe si recavano a Montecchio Emilia per incontrare i fratelli BOLOGNINO, avendo evidentemente la speranza, visto l'*iter* positivo della barca di BONALUMI, di poter riuscire ad avere i soldi. Dopo aver trascorso qualche tempo presso il Cenacolo insieme a tutti gli altri, PICHIERRI e BELFIORE se ne andavano, mentre URSINI, BOLOGNINO Michele e OPPEDISANO si recavano, tutti a bordo dell'autovettura in uso ad OPPEDISANO, presso gli uffici della GIGLIO S.r.l. a Gualtieri; BOLOGNINO Sergio li seguiva autonomamente con il suo veicolo (fatti documentati attraverso servizio di OCP).

Viene "*registrata una conversazione ambientale a bordo del veicolo in uso ad OPPEDISANO e ad URSINI, che nel corso della nottata eravamo riusciti ad ambientalizzare a Torino. E qua si comprende ancora un po' meglio il senso di quello che era stato l'iter della vicenda. Infatti BOLOGNINO Michele (la conversazione è la numero 61, RIT 1704 del 2012) afferma infatti che suo fratello era un tipicello preciso e che tutta la problematica era nata in relazione ai problemi che c'erano stati all'inizio sulla prima, ricevendo comunque il consenso di URSINI su quest'affermazione*"

Parallelamente allo sviluppo di questa vicenda, si era assistito ad altro sviluppo nel corso del quale venivano registrate alcune conversazioni anche tra BOLOGNINO e BONALUMI Olinto, relative alla verosimile pianificazione e alla ripartizione degli utili derivanti dalla vendita dell'imbarcazione, tant'è che il 29 di giugno veniva documentato un incontro tra BONALUMI Olinto e i fratelli BOLOGNINO (che consentiva, peraltro, di indentificare compiutamente BONALUMI).

Si giungeva così al 4 luglio. In seguito ad una serie di conversazioni (prog. 143,154,162,163,176 RIT 1619/12) si comprendeva, nella tesi d'accusa, come BOLOGNINO Sergio e Buttarelli Vincenzo stessero pianificando il viaggio in Ucraina proprio per andare a prendere il denaro della vendita. E in effetti, grazie agli accertamenti e ai dati desunti dalle conversazioni telefoniche intercorsi tra i soggetti in questione, veniva appurato che BOLOGNINO Sergio e Buttarelli Vincenzo erano nelle liste d'imbarco del volo delle ore 20:20 del 4 luglio per Kiev.

Questa data era conosciuta anche dai soggetti torinesi, che il 4 di luglio facevano registrare effettivamente una serie di conversazioni attraverso le quali si comprendeva come loro

ritenessero che quel giorno potesse essere appunto la data utile per poter riuscire ad avere il denaro (prog. 829 RIT 1424/12; 54 RIT 1699/12; prog. 831 RIT 1424/12).
Il 5 di luglio, addirittura, BELFIORE e PICHIERRI andavano direttamente a Montecchio, ritenendo di poter risolvere direttamente la questione, pensando, appunto, che Sergio sarebbe rientrato quel giorno con il denaro. Anche in questa circostanza, così come era stato il 4 di luglio, il viaggio era a vuoto, così come erano state inconcludenti le telefonate del 4, tant'è che, appunto, BOLOGNINO, sempre in qualità di referente per conto del fratello nell'ambito di questa situazione, spiegava loro che BOLOGNINO Sergio stava incontrando delle difficoltà, senza specificare nel dettaglio a cosa si riferisse. BELFIORE, evidentemente, non era soddisfatto di questa risposta e esortava nuovamente OPPEDISANO a far chiamare i BOLOGNINO dalla Calabria, quindi ad intervenire nuovamente nei confronti dei parenti. (prog. 845, 846, 866 RIT 1424/12; 59 RIT 1699/12; 509 e 529 RIT 1536/12).

Il giorno 7.7.2012 BOLOGNINO Sergio e Buttarelli rientravano dall'Ucraina. Presso l'aeroporto di Treviso BOLOGNINO Sergio e Buttarelli venivano fermati dall'autorità doganale, che aveva pianificato l'intervento insieme ai carabinieri che stavano investigando e monitorando l'evolversi della vicenda e venivano trovati in possesso di 81.130 euro (BOLOGNINO) e di 95.500 euro (Buttarelli). La somma veniva sequestrata ad opera delle autorità doganali (sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro). BOLOGNINO rimaneva in possesso della restante somma di denaro (circa 45.000 euro) che poi avrebbe consegnato a BELFIORE.
Che la somma di cui BOLOGNO Sergio era rimasto in possesso fosse funzionale alla estinzione del suo debito si evincerebbe, in tesi d'accusa, da una serie di conversazioni e, in particolare, da quelle registrate ai prog. n. 77 e 84 RIT 1699/2012, nel corso delle quali BOLOGNINO Michele concordava con OPPEDISANO un incontro per il 9 luglio nei pressi del casello autostradale di Verona Sud. In quella occasione veniva disposto un OCP (cfr. produzioni indicate e udienza 17.10.2017) che documentava l'incontro fra BELFIORE, OPPEDISANO e BOLOGNINO Sergio. In particolare, venivano registrati tre progressivi all'interno del veicolo, (prog. 708, 709 e 710 RIT 1704/12), dai quali si comprendeva chiaramente che BOLOGNINO Sergio consegnava 45.000 euro direttamente nelle mani di BELFIORE Giuseppe, denaro che BOLOGNINO Sergio affermava essere la rimanenza di quanto sequestrato presso l'aeroporto. BOLOGNINO Sergio si impegnava altresì a consegnare una Maserati a saldo del suo debito.

Come detto, tutti gli esiti dei servizi di OCP e gli altri documenti citati nel corso della testimonianza e comunque acquisiti e prodotti nel corso delle indagini sono stati prodotti in dibattimento e sono contenuti nel dvd, rinvenibile come cartella autonoma dell'anno 2017 in aggiunta a quelle dei 12 mesi di udienza contenente gli atti di indagine svolti dai Carabinieri del R.O.N.I. di Modena.

All'udienza del 21.2.2017 è stata inoltre prodotta la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con la quale BOLOGNINO Sergio, BUTTARELLI Vincenzo e LA LICATA Angelo sono stati condannati dal GIP presso il Tribunale di Genova per il reato di associazione a delinquere, furti aggravati e ricettazione aggravata.

1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri forniti dall'Accusa

Altra voce sentita in dibattimento è quella del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, sentito sulla vicenda all'udienza del 5.10.2017, ha fornito un contributo probatorio in ordine all'origine del debito di BOLOGNINO Sergio, a suo dire legato ad un prestito concessogli proprio da lui e mai integralmente ripianato. Il collaboratore si è diffuso su interessanti e rilevanti dettagli relativi ai suoi rapporti con BOLOGNINO Sergio, idonei a fornire chiarimenti su aspetti che fino a quel momento non erano emersi, anche se ha ammesso pacificamente che sulla specifica vicenda inerente la ricettazione delle barche non è in grado di dire nulla di specifico, trattandosi di una attività che non aveva commesso né seguito personalmente.

TRIBUNALE – Va bene. Solo giusto per... L'episodio, si senta per concludere sui BOLOGNINO e sull'URSINI: qui noi abbiamo una vicenda, appunto lei ha parlato delle barche; nella questione dell'acquisto, vendita, rivendita, riciclaggio di queste barche chi erano coinvolti, che lei sappia? Mi ha sentito, la domanda l'ha sentita la domanda che ho fatto? No, volevo chiederle: nella questione delle barche suppiamo si tratta di barche di provenienza illecita, rubate e quant'altro: chi erano le persone coinvolte in quell'attività di acquisto, rivendita riciclaggio eccetera di barche rubate?

IMPUTATO VALERIO - Sì, allora io so poco e niente lì, perché non era un'attività mia diretta.

TRIBUNALE – Certamente, per quel poco che ne sa delle persone del gruppo vostro.

...

TRIBUNALE – Dicevo, di questa storia delle barche, in effetti alcuni nomi li ha fatti, vorrei che lei adesso lo confermasse e lo dicesse con chiarezza: dei nostri imputati, di coloro di cui ci stiamo occupando qui di cui lei ha in parte parlato chi erano interessati alla vicenda dell'acquisto delle barche rubate e rivendita?

IMPUTATO VALERIO L'acquisto è Sergio BOLOGNINO, URSINI; chi per cosa mo erano loro; poi BOLOGNINO Michele era a conoscenza del (inc.); poi noi siamo subentrati in quella parte di cui ho raccontato, signor Presidente.

In sintesi, il collaboratore ha riferito che la vicenda, in cui non sapeva essere coinvolto URSINI, traeva origine da un'omessa restituzione di una somma di denaro che Sergio BOLOGNINO avrebbe dovuto restituire a lui, SERGIO Eugenio e BLASCO Gaetano. Più specificatamente, costoro erano soliti prestare somme di denaro a Sergio BOLOGNINO, il quale, si impegnava a restituire l'intero ammontare, aumentato dell'8%. In sostanza, anziché investire i soldi nella falsa fatturazione avevano deciso di dare denari a BOLOGNINO Sergio che li aveva investiti "nell'affare delle barche". Questo meccanismo ebbe però vita breve, infatti, dopo circa 4 o 5 restituzioni, BOLOGNINO Sergio non era più stato in grado di restituire più il denaro dovuto (aumentato degli interessi). Parte della somma che avrebbe dovuto restituire gli venne sequestrata quando, unitamente ad altro soggetto, venne fermato all'aeroporto.

Da quel momento era sorta un'altra storia: era intervenuto BOLOGNINO Michele e si erano accordati affinchè il debito venisse ripagato attraverso la consegna di due Volkswagen Polo in procinto di essere consegnate a Stefano Marzano. Tali autovetture, tuttavia, non arrivarono

mai. Il tempo passò e con il subentro nella vicenda di DILETTO Alfonso si accordarono circa la restituzione della parte spettante a BLASCO Gaetano che, a dire del collaboratore, venne "soddisfatta". Residuava, quindi, il pagamento delle parti rispettivamente dovute a SERGIO Eugenio e VALERIO Antonio. Entrambi si recarono presso l'Ospedale Maggiore di Parma in attesa di incontrare Sergio BOLOGNINO che si trovava sul posto per andare ad assistere alla madre in ospedale. In tale occasione Sergio BOLOGNINO gli disse che in quel momento non poteva pagarli. Successivamente, in carcere, VALERIO seppe che le parti spettanti a lui e a SERGIO Eugenio, erano state date interamente a BLASCO Gaetano.
Ecco le parole del collaboratore:

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Passiamo alla questione delle barche che lei prima ha introdotto menzionando URSINI. Ci dica dal suo punto di vista quello che lei ha saputo?
IMPUTATO VALERIO – Allora io non sapevo all'inizio che sulla vendita delle barche c'entrasse URSINI o che cosa; io sono venuto a conoscenza di URSINI.
TRIBUNALE – Ovviamente aspetti – scusi VALERIO – facciamo la premessa: si tratta di vendita di barche acquisite illecitamente insomma?
IMPUTATO VALERIO – Illegalmente.
TRIBUNALE – Illegalmente, va bene prosegua.
IMPUTATO VALERIO – Quindi allora che cosa succede? Noi allora come dicevo, io fino al momento che non hanno sequestrato i 130 mila euro all'aeroporto – a quelli che erano 80, adesso non mi ricordo quanti erano – a Sergio, io non ne sapevo cioè ci ha detto che ci faceva entrare in questa trattativa il Sergio, ma non sapevo dell'URSINI; quindi di URSINI fino al momento che ci si vede – adesso non voglio errare – all'apertura del cenacolo, all'inaugurazione perché ci fummo io e Gaetano BLASCO lì e anche altri – e ci fu anche l'URSINI ma noi non partecipammo a quel tavolo lì e sapevo che ci dovevano dare.. Dal ricavato ci dovevano dare i nostri soldi della falsa fatturazione e in più dell'impegno che abbiamo dato che il Sergio aveva fatto per le barche.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – La fermo, VALERIO e lo so che ha già fatto degli accenni, poco fa ma la prenda dall'inizio così la capiamo meglio, lei dice adesso ha detto che fin' a quel momento lei non sapeva di; arrivi a quel momento cioè lei con BOLOGNINO Sergio ha detto "avevo dei rapporti di falsa fatturazione" e prima ha detto "eravamo Sergio, Eugenio e BLASCO"? Come era la tipologia di accordi tra di voi, cioè con BOLOGNINO Sergio all'inizio?
IMPUTATO VALERIO – Gli davamo i soldi e a otto giorni ci dava i soldi più l'interesse dell' 8 per cento a 10 per giorni.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E lui con quei soldi che cosa doveva farci, BOLOGNINO Sergio?
IMPUTATO VALERIO – Ci faceva dei suoi affari dottoressa, io non posso sapere i suoi affari.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Bene, quindi voi sostanzialmente finanziavate con dei soldi e poi ad otto giorni – no quanto ha detto otto? Otto – dieci giorni.
IMPUTATO VALERIO – Otto – dice giorni (Inc.) che si fa: si danno i soldi e poi arriva dottoressa e si tolgono fuori un'altra volta; è un giro tecnico questo qua di giorni, solo per quello.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Molto tecnico, benissimo allora che importo date voi all'inizio a BOLOGNINO Sergio?
IMPUTATO VALERIO – Partiamo con 50 mila credo, e poi penso siamo arrivati a 70 – adesso non mi ricordo dottoressa – però ci furono un paio di giri e poi si inceppò il meccanismo. Dopo 3-4-5 giri si è inceppato il meccanismo
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ecco, allora facciamo l'esempio concreto: lei il giorno oggi mi dà 50 mila euro; fra dopo trenta giorni e dopo dieci giorni....
IMPUTATO VALERIO – No, no.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quanto io le devo ridare? L'intera somma più la percentuale o solo la percentuale?
IMPUTATO VALERIO Più l'8 per cento.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi dopo 10 giorni io le devo dare 50 più l'8...
IMPUTATO VALERIO – 54 mila.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Okay.
IMPUTATO VALERIO - Tant'è che BLASCO si trovò pure qualche assegno di 50 e rotti mila euro in mano.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Va bene, in questo movimento lei dice "dopo cinque – sei operazione di questo tipo, il meccanismo si inceppa".
IMPUTATO VALERIO Si inceppa.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Bene, cosa succede?
IMPUTATO VALERIO – Succede che ci convolge diciamo nella vendita delle barche, dice "facciamo una cosa: anziché fare il meccanismo della falsa fatturazione, diceva piglia sti soldi, siccome io devo fare un investimento doveva prendere dei soldi, non so che cosa doveva fare, doveva pagarsi dei viaggi, io non lo posso sapere questo, vado per intuizione è una mia deduzione e valutazione.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi voi finanziavate, lei non sa poi questi soldi dove andavano a finire esattamente.
IMPUTATO VALERIO – No dottoressa.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Va bene.
IMPUTATO VALERIO – Ce li aveva lui in mano, se li stava gestendo lui. Lui parte, viene fermato all'aeroporto lui e questo penso Stefano – lui è sempre BOLOGNINO Sergio - viene fermato penso con Stefano Marzano – adesso mi frulla così Marzano, poi non so se è Marzano - vengono fermati lui ed un altro soggetto comunque e bloccati con 100 e rotti mila, 80 mila adesso non mi ricordo: vengono bloccati con una somma che non potevano avere. A questa somma praticamente a danno si aggiunge danno, perché noi da lì dovevamo prendere i soldi; non prendendo nemmeno quelli, poi incominciò un'altra storia.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Vada avanti.
IMPUTATO VALERIO – Allora l'altra storia che praticamente non si riesce a pagare, non si riesce, i tempi vanno avanti; il tempo passa e concordiamo così con Michele; dice "facciamo una cosa".
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi interviene BOLOGNINO Michele?
IMPUTATO VALERIO – Interviene BOLOGNINO Michele, sì a quel punto lì sì perché noi pretendevamo, volevamo o ci siamo accordati che dir si voglia due macchine di piccola... Siccome Stefano Morzano aveva in mano che dovevano arrivare delle Polo, ho detto "sai che

cosa facciamo? Allora ci dai due Polo"; Polo Volkswagen Polo, sono due macchine. Poi le macchine non arrivano e le girano su delle 500, le cinquecento non arrivano ma il tempo passa; quindi poi ci girano su dei pannelloni, ma nei pannelloni subentra poi Diletto Alfonso, girando per i pannelloni subentra Diletto e poi qua io perdo un pochettino – come dire – la visione delle cose e la percezione perché i contatti li ha diretti BLASCO, noi abbiamo tante altre cose che vanno avanti, perché non è solo un filone che facciamo, seguiamo, seguiamo cinquanta filoni ed allora diventa dispersivo, anche io sto facendo qua nei racconti, perché ci sono 50 mila ragionamenti che vanno di pari passo... Quindi nel fare tutto questo qua, io perdo un pochettino l'orientamento delle cose, i tempi vanno avanti e il BLASCO prende dei soldi.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Da chi?

IMPUTATO VALERIO – Perché loro ci offrono, BOLOGNINO siccome aveva fatto delle truffe BOLOGNINO Sergio aveva fatto delle truffe che teneva dei materiali nel capannone di Michele lì a Montecchio, una volta ho visto dei pannelloni quelli di carpenteria pesante, un'altra volta ho visto delle (inc.) e altri mezzi d'opera, un'altra volta cosa abbiamo visto? C'erano pure delle piastrelle lì buttate diciamo nello spazio fuori, cioè buttate messe lì nello spazio fuori: io non volevo avere pagamenti con merce, io volevo in denaro come gli è stato dato, io voglio il denaro non la merce, poi la merce me la davano (inc.); però non lo so come hanno combinati con Diletto, perché poi è subentrato Diletto e poi con Diletto hanno cominciato a fare altre storie, che io non lo so; quindi poi lì è subentrato un altro meccanismo con Diletto Alfonso. Si accordano che la parte di BLASCO è soddisfatta, ma non era soddisfatta la mia e quella di Sergio Eugenio, quindi a quel punto Sergio Eugenio dice "Ionino qua – mi dice - va bene tutto, però fratello di Michele, fratello di qua però io i soldi li voglio" e anche io; Gaetano era soddisfatto ma noi non lo sapevamo, abbiamo intuito poi perché i pannelloni erano stati venduti a Diletto... Allora lui da una parte era soddisfatto e mancava la nostra parte, tant'è che nell'ultima parte che ci doveva dare io chiamo a Sergio Eugenio, a Sergio BOLOGNINO e dico "o Sergio, mi devi pagare cioè io a chi devo andare a chiedere i soldi? Al vicino di casa?" Che proprio è un mio tipico modo di parlare questo qua, cioè mi devi dare tu i soldi, non è che posso andare da un mio vicino a chiedere i soldi; "no, io devo prendere i soldi da te, mi servivano soldi li chiedo a te" perché si infastidiva quando lo chiamavo per i soldi. A sto punto piglio ancora tempo, con pagamenti, con questo, con quell'altro, io l'ascolto però non mi interessano i suoi ragionamenti non mi interessavano; ad un certo punto per farla breve io ed Eugenio Sergio ci rechiamo, perché chiamiamo direttamente a Sergio BOLOGNINO, "Sergio dove sei?" "Sono davanti all'ospedale che sto andando a trovare mia mamma", perché sua mamma in quel momento era in ospedale; andiamo là all'Ospedale Maggiore di Parma, ci fermiamo lì davanti, arriva Sergio, ci mettiamo a parlare, dice "sì, vi devo dare i soldi e ve li do e però adesso in questo momento sono messo così". E poi nulla seppi che li diede a Gaetano, a Gaetano BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quando l'ha saputo questo?

IMPUTATO VALERIO – In carcere.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – In carcere, da chi?

IMPUTATO VALERIO – Perché ancora... Sergio per me era un debitore, Sergio BOLOGNINO per me era ancora debitore. Quando ci siamo incrociati in carcere, mi ha detto

"no, ma i soldi glieli ho dati a Gaetano", "come glieli hai dati a Gaetano? A Gaetano glieli dovevi dare tu?" "Ma siete insieme". A quel punto ho capito che BLASCO ha fatto il..

A fronte di queste dichiarazioni la Pubblica Accusa ha individuato alcuni riscontri, in ordine ai quali ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.2017, (p. 46): *"A riscontro di questi prestiti a BOLOGNINO Sergio, nella nota 352/31 del 26 settembre del 2017 elenchiamo una serie di elementi che riscontrano, quanto affermato dal VALERIO. In particolare, evidenziamo come le attività tecniche di intercettazione sull'utenza di VALERIO Antonio, sulla RIT 308/2012, hanno permesso di individuare diverse conversazioni dalle quali emerge chiaramente una situazione nella quale, appunto, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano e Sergio Eugenio avanzassero dei soldi da parte di BOLOGNINO Sergio. In particolare, avanzassero dei soldi nell'ambito di un rapporto chiaramente paritetico e questo si evince chiaramente dal tenore delle conversazioni. In effetti, a partire dal 17 febbraio del 2012 si susseguono una serie di telefonate, appunto, dalle quali si comprende come VALERIO, BLASCO e Sergio Eugenio stessero cercando di avere un incontro con BOLOGNINO Sergio per evidenti questioni di denaro. Citiamo le telefonate 988, 991, 1059 e 1116 sulla RIT 308 del 2012, in uso a VALERIO Antonio. Anche nei giorni successivi vengono registrate conversazioni più o meno del medesimo tenore, che pongono a questo punto l'accento su come gli interessati, diciamo, stessero cercando anche BOLOGNINO Michele al fine di "intervenire" nei confronti de fratello Sergio per, diciamo, esaudire le chiamate che gli erano state effettuate, diciamo, nei gironi precedenti. Noi nella nostra nota citiamo la conversazione nr. 1273, la 2225 e la 2329, sempre sulla RIT 308/2012 in uso ad Antonio VALERIO. Finalmente il 28 febbraio del 2012 VALERIO riesce a parlare con BOLOGNINO Sergio, diciamo dando vita ad una conversazione a nostro avviso dal tenore criptato, che lasci intendere i contorni diciamo, di quelle che erano state le motivazioni per le quali più volte Sergio era stato cercato sia da VALERIO che dagli altri soggetti indicati in precedenza. In sostanza, diciamo leggendo uno stralcio di questo conversazione, Sergio dice: "Tonino, sto aspettando, sto aspettando, mi devono... ci ho mandato quel materiale là". "Come?" E Sergio: "Sto aspettando, gli ho portato il materiale, l'attrezzatura, sto aspettando che mi danno i soldi, un assegno, qualche cosa e dall'altra parte non è ancora arrivato niente, anche perché dall'oltra parte devono arrivare. Siamo in attesa, mo' vediamo se questo mi chiama e mi paga subito l'attrezzatura, sto materiale". Quindi diciamo, come ho detto in precedenza, VALERIO aveva spiegato che i rapporti intercorrenti con Sergio BOLOGNINO consistevano nella dazione di denaro in favore di BOLOGNINO Sergio affinché questo utilizzasse questo denaro per ulteriori traffici illeciti e che poi, diciamo al compimento di queste operazioni, restituisse il denaro ai suoi finanziatori, chiaramente con una percentuale a titolo di compensazione di questa dazione. Effettivamente, le frasi della telefonata che abbiamo appena analizzato convergono con quanto dichiarato da VALERIO, nel senso che possono essere verosimilmente ricondotte ad un'operazione in cui BOLOGNINO Sergio aveva investito i soldi ricevuti e che prima di corrispondere la cifra pattuita, dovesse attendere il proprio tornaconto, lui dice: "Dall'altra parte non è ancora arrivato niente, anche perché dall'oltra parte devono arrivare". Un'altra conversazione convergente con le dichiarazioni di VALERIO è quella del 21 marzo del 2012, il collaboratore, infatti, ha riferito che a un certo punto gli interessati, nel momento in cui BOLOGNINO Sergio aveva ritardato, diciamo,*

questa restituzione del denaro prestato con la relativa maggiorazione, gli interessati avevano concordato che il debito potesse parzialmente estinguersi attraverso la dazione di materiale edile. Questa possibilità, effettivamente, emerge nel dialogo risalente al mese di marzo del 2012 e la telefonata è la 4361, intercettata sempre sulla RIT 308 del 2012 e c'è proprio un passaggio in cui VALERIO dice: "Chiudiamola diversamente per favore, chiudiamola diversamente che se no abbiamo bisogno di liquido, abbiamo bisogno di metà materiale, ci sto" e poi ancora, BOLOGNINO poi conferma, dice: "Allora, vediamo come possiamo fare in quella maniera, dai". Registriamo poi ulteriori conversazioni, individuiamo ulteriori conversazioni del periodo che attengono sempre al medesimo argomento che, diciamo, vedono anche un sempre maggiore coinvolgimento di BOLOGNINO Michele, ad ulteriore conferma di quello che aveva raccontato anche VALERIO che dice come, ad un certo punto, il fratello di BOLOGNINO Sergio, cioè BOLOGNINO Michele fosse stato interpellato per risolvere questa questione e queste telefonate si protraggono fino al 12 giugno del 2012, data in cui la problematica non era stata comunque ancora risolta. Noi poi interrompiamo le attività tecniche sul conto di VALERIO proprio nel giugno del 2012 e VALERIO dice che i soldi che vengono trovati a BOLOGNINO Sergio all'aeroporto di Treviso, che poi vengono sequestrati una parte, stando a quello che lui sapeva, erano parzialmente destinati anche diciamo a loro, come dire, a conclusione dei patti presi in origine. In effetti, il BOLOGNINO Sergio viene fermato presso l'Aeroporto di Treviso il 7 di luglio, la faccenda, stando alle intercettazioni che noi abbiamo registrato, al 12 di giugno non era ancora conclusa, quindi potrebbe essere verosimile che poi si sia protratta ancora per qualche giorno, arrivando poi alla data del sequestro che dista circa una quindicina di giorni

1.2. L'esame degli imputati e i testi a discarco

I fratelli BOLOGNINO, in sede di esame, hanno fornito la loro versione un ordine alla vicenda.

BOLOGNINO MICHELE (cfr. udienze del 9 e dell'11.5 2017) ha, nella sostanza, minimizzato la vicenda dicendo di essere stato coinvolto solo perché il fratello gli disse di avere un debito a causa di una barca acquistata in leasing con "delle persone di torino" del valore di circa 80-90.000 euro. In quella occasione conobbe URSINI Mario. Non ricorda chi fossero esattamente queste persone di Torino, ricorda però che insieme a loro quando li vide per la prima volta, c'erano anche BELFIORE Giuseppe, Mario URSINI, Antonio Ritorto.

Un giorno, infatti, costoro si recarono al bar di suo figlio, il Dodonut, e lasciarono il proprio contatto telefonico al figlio. BOLOGNINO fissò con loro un appuntamento e il giorno seguente si ripresentarono al bar cercando il fratello Sergio. La questione si concluse con il pagamento di parte del debito (30-40.000 euro) ad opera del fratello. A dire dell'imputato Mario URSINI non andò mai da GRANDE ARACRI per cercare di risolvere questa vicenda. Prima di allora non aveva avuto alcun rapporto con URSINI.

Interrogato dalla difesa di BOLOGNINO Sergio, l'imputato, ha dichiarato che il fratello aveva un debito nei confronti di soggetti che avevano una macchina targata inglese, ma di non sapere se fossero stranieri; non erano, però, calabresi. BOLGNINO Michele ha poi confermato il contenuto di una conversazione telefonica dalla quale emergerebbe la sua estraneità alla vicenda e che non conoscesse, fino a quel momento i gioiosani. Si tratta

dell'intercettazione del 27 aprile 2012 ore 17:33 prog. 11252 RIT 113 del 2012: "...*Sergio allora aggiunge: "Perché mi hanno chiamato e mi aspetto la chiamata sua, dicendo inoltre: Va bò, dai. Io me n'ero ritornato di là, sto tornando, che poi sono arrivati pure... sono arrivati i compaesani, capisci? Sembra che... che me ne fotte che è arrivato con i paesani", questo lo dice Sergio. Michele chiede: "Chi era?", Sergio: "Per il fatto là che ti ho detto, quelli là che allora hanno combinato la cosa, eh, devono raccogliersi i soldi". Michele: "Della prima?", Sergio: "Sì", Michele: "E che voleva? Chi erano questi?", Sergio: "No, erano di Gioiosa", Michele: "Di Gioiosa?" E Sergio: "Sì, ma non ha detto niente. Lui glielo stava pestando davanti, che c'era più che altro... c'era qui quel cornuto". Ora non sto a leggere tutto il resto, perché è un passaggio un po' lungo. Io da questo passaggio capisco che in questo momento (siamo al 27 aprile) lei, di questa vicenda, non era a conoscenza*" (cfr. Verb sten. Pag.2015).
Il difensore ha quindi contestato le precedenti dichiarazioni dell'imputato nella misura in cui disse che nel corso dell'incontro del 18 febbraio avvenuto a Parma, lui si sarebbe incontrato con soggetti di Torino per parlare della vicenda delle barche, poiché se ad aprile non ne era a conoscenza a febbraio non poteva che parlare di altre cose. L'imputato ha risposto in termini possibilisti, aggiungendo testualmente : "*SIG. BOLOGNINO M. – Può essere che ho parlato... perché il fatto dei cinesi, il fatto delle mattonelle è uscito dopo. Può essere che ho parlato del fatto del cinese. Non mi ricordo. Può essere che ho parlato del fatto del cinese quando mi sono incontrato la prima volta. Perché le mattonelle sono venute in un secondo momento, sono venute le mattonelle, perché le mattonelle le abbiamo prese ad agosto 2012. Perché può darsi il fatto che Ursino aveva dato questo camion... Giglio aveva dato il camion ad Ursino Abbiamo parlato di questo, può essere. Quel Fiat Stralis che aveva dato Giglio a Ursino.*"

BOLOGNINO Sergio - condannato all'esito di separata attività di indagine condotta dalla Procura di Genova, in quanto capo di un'associazione criminale dedita al furto e ricettazione di natanti di lusso - si è sottoposto ad esame alle udienze del 30.5. 2017 e del 1.6.2017
Egli, nel descrivere, con maniacale dovizia di particolari la sua attività relativa al traffico internazionale di imbarcazioni di lusso ha, nella sostanza, negato qualsiasi consapevole coinvolgimento nella vicenda del fratello Michele, di GRANDE ARACRI Nicolino e dei gioiosani, intervenuti successivamente per il tramite di LA LICATA, e del cui intervento non si era interessato, mosso solo dalla volontà di recuperare l'imbarcazione dopo il sequestro del KASIOCA.

A sostegno delle proprie tesi difensive, BOLOGNINO Sergio ha chiamato a testimoniare l'ispettore capo Carboni Fabrizio, all'epoca dei fatti in servizio presso la sezione furti e rapine della Questura di Genova, nonchè Buttarelli Vincenzo.
Il primo, sentito all'udienza del 22.6.2017 ha proceduto ad un'articolata ricostruzione della attività di indagine - fondata anche su intercettazioni - che aveva condotto alla condanna di BOLOGNINO Sergio per il reato di associazione a delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione, e dalla quale non era emerso alcun collegamento con soggetti diversi da quelli coinvolti in quella specifica indagine (tra cui LA LICATA, BUTTARELLI e "i russi"), ma non certo con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta torinese né a quella emiliana.

BUTTARELLI Vincenzo - anch'egli condannato dal Tribunale di Genova con sentenza di applicazione della pena su richiesta per i medesimi reati, in quanto coinvolto nei fatti per i quali è stato condannato BOLOGNINO Sergio - è stato escusso all'udienza del 12.9.2017.
Egli ha spiegato di essersi recato più volte con BOLOGNINO Sergio a KIEV per ritirare i denari dell'illecita attività di vendita, in cambio di una percentuale per "il disturbo". In una di queste occasioni era stato fermato alla dogana di Treviso ove venne trovato in possesso dei denari, poi sequestrati.
Anch'egli, nella sostanza, ha escluso qualsiasi coinvolgimento, nell'illecita attività relativa alla ricettazione delle imbarcazioni da diporto dei soggetti torinesi, che nemmeno dice di conoscere e di BOLOGNINO Michele che, invece, dice di avere conosciuto.

1.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove acquisite consentono di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato a loro ascritto.
Va in proposito sin da subito evidenziato che è accertato che l'imbarcazione oggetto della condotta è di provenienza illecita. Tutte le prove acquisite lo dimostrano, non solo quelle portate dall'Accusa così come enucleate dal Maresciallo Costantino, ma anche da quelle della difesa (esame di BOLOGNINO Sergio, ispettore Carboni e teste BUTTARELLI) che hanno esplicitato quale era l'attività illecita che BOLOGNINO Sergio, unitamente ai corsi, svolgeva per l'acquisizione e la successiva rivendita all'estero con l'appoggio di cittadini dell'est Europa.
Altrettanto pacifico è che, anche in questo caso, le prove hanno dimostrato come la ricettazione sia stato portata a compimento: all'esito della trattativa con la compagine russa, BOLOGNINO Sergio si è effettivamente recato a Kiev insieme BUTTARELLI per andare ad incassare i denari della vendita, denari che poi erano stati sequestrati, in parte, alla dogana di Treviso, avvisata dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena.
La questione converge tutta sulla consapevole partecipazione alla vicenda, da parte di BOLOGNINO Michele, da un lato e dei torinesi - qui rappresentati da URSINI Mario, PICHIERRI Giuseppe e BELFIORE Giuseppe - dall'altro, quali parti contrapposte di una trattativa volta a risolvere il problema relativo ad un debito contratto da BOLOGNO Sergio.
Le difese di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio lo hanno negato, sostenendo, in sintesi, che i contatti con URSINI Mario erano relativi soltanto al debito che GIGLIO aveva nei confronti del cinese e, quindi, alla questione correlata alle piastrelle che BOLOGNINO aveva deciso di negoziare per aiutare GIGLIO a fare fronte al debito (capi 94 e 94bis).
In realtà la vicenda in esame, pur intrecciandosi con quella, presenta la sua autonomia rispetto a quella oggetto di quei capi di imputazione, con i quali concorre, semmai, a dimostrare la fortissima sinergia intercorrente tra le due cosche 'ndranghetiste, mosse dalla volontà di collaborare nel comune intento di mantenere gli equilibri criminali e di garantirsi illeciti guadagni, sempre sotto la super visione dei vertici delle rispettive cosche.
La dimostrazione di questa autonomia e, dunque, del consapevole contributo di tutti gli imputati in questa specifica ed autonoma vicenda emerge, con forza, da tutte le intercettazioni sopra riportate sintetizzate con grande efficacia e perfetta aderenza alla trascrizione svolta dai periti. D'altro lato i riscontri dei servizi di appostamento dimostrano la bontà delle intuizioni investigative qui consacrate in prove dibattimentali.

Dalle stesse emerge in maniera inequivocabile come fin dal mese di febbraio del 2012, BOLOGNINO Michele fosse in stretto contatto con esponenti di spicco di uno storico sodalizio 'ndranghetista originario di Gioiosa Ionica (si vedano le incontestate informazioni fornite dal Maresciallo D'agostino su URSINI, BELFIORE, PICCHIERRI e OPPEDISANO) e radicate a Torino.

In questa prima fase del rapporto è stato accertato anche uno sporadico coinvolgimento di altri importanti membri del sodalizio emiliano, quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. Il coinvolgimento di GIGLIO Giuseppe è successivo (cfr. capi 94 e 94bis).

A questi iniziali contatti, sfociati in un incontro preliminare, ne erano seguiti molteplici altri sviluppatisi in una pluralità di telefonate, tutte strettamente intrecciate fra loro, ed in incontri tenutisi tra l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Calabria. Benché negati dagli imputati e dal BOLOGNINO, in questo contesto sono stati dimostrati, grazie alla forza delle immagini catturate e del riscontro delle telefonate intercettate, anche gli incontri a Cutro presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

In quella molteplicità di telefonate, il riferimento, anche espresso, alla Maiora (o comunque alla barca, o all'armatore) e il formidabile parallelismo tra i contatti instaurati tra i fratelli BOLOGNINO con Olinto BONALUMI, che aveva la disponibilita della imbarcazione (appena ceduta gli da Dipinto Gerarda), nonché la conoscenza della vicenda da parte dei gioiosani - che dimostrano di agire in maniera consequenziale a quei contatti - comprovano l'interesse di questi ultimi ed il loro diretto coinvolgimento nella vicenda della barca, in vista della risoluzione del problema di BOLOGNINO Sergio, che "aveva fatto un danno da 100.000".

E' BOLOGNINO Michele a mettere in contatto suo fratello Sergio con BONALUMI per la trattativa del natante. L'ingresso di quest'ultimo nella vicenda si ha, infatti, dopo il viaggio effettuato da BOLOGNINO Sergio nelle Marche il 24.5.2012, così come disposto da suo fratello Michele per prendere visione della barca. BONALUMI si presenta poi presso il bar di Parma in concomitanza dell'arrivo, sempre a Parma, di CIOBOTARU e BUTTARELLI, facendo successivamente registrare la conversazione dalla quale emerge che si sarebbe dovuto recare a Crotone. Fin dall'ingresso di BONALUMI, dunque, URSINI Mario, referente di BELFIORE, era stato posto a conoscenza della trattativa finalizzata all'illecita acquisizione del natante, presentata da BOLOGNINO come l'affare risolutivo. Eloquente la conversazione n. 14067 RIT 113/12 del 24 maggio 2012, in cui BOLOGNINO Michele rinvia l'incontro con URSINI volendo prima sapere l'esito dell'incontro del fratello Sergio che era ancora a Porto San Giorgio. Parimenti eloquente la conversazione 14278 RIT 113/12 del 25 maggio 2012 in cui OPPEDISANO esorta, in quel frangente, BOLOGNINO a risolvere la questione. Il gruppo dei torinesi ha quindi seguito costantemente l'evoluzione della vicenda, oramai divenuta di interesse comune, vedendo contrapposti, da un lato, l'interesse di BELFIORE Giuseppe (emerso dalle conversazioni e dimostrato dal pagamento ricevuto all'esito) e, dall'altro, quello di BOLOGNINO Sergio e del fratello MICHELE che funge da referente, in ragione della sua autorevolezza criminale, per il primo. Tutto ciò sempre sotto il controllo di Nicolino GRANDE ARACRI.

La prova, più evidente, dirimente, del coinvolgimento nella vicenda da parte dei torinesi, è dato proprio dall'esito della stessa. Dopo che BOLOGNINO Sergio ha recuperato i denari a Kiev della cessione del natate al gruppo dei russi, viene registrato e documentato l'incontro in

cui vengono consegnati a BELFIORE i denari non sequestrati alla dogana per effetto dell'intervento programmato degli inquirenti che stavano monitorando gli sviluppi della vicenda. Di fronte a tale prova ogni altra interpretazione perde la sua consistenza, risultando un mero e strenuo tentativo di negare l'evidenza, dovendosi qui sottolineare come il mancato accertamento in altra sede giudiziaria (Tribunale di Genova) del coinvolgimento del gruppo dei torinesi e la mancata conoscenza di detta circostanza, da parte di uno dei soggetti coinvolti (il BUTTARELLI, la cui partecipazione appare marginale e meramente esecutiva), non vale ad escludere, *sic et simpliciter*, la loro partecipazione quanto meno nella vendita di questa imbarcazione, emersa proprio solo in questa sede. Del resto nemmeno VALERIO Antonio, inserito nelle dinamiche criminali, sapeva del coinvolgimento di URSINI e dei gioiosani in questa vicenda.
Su queste premesse ogni altro argomentare, sia in ordine alla origine del debito, che in ordine all'intervento dei torinesi nella vicenda, sono mero esercizio di stile posto che, qualunque siano le ragioni sottese ai due profili non muterebbero le conclusioni in ordine alla sussistenza del reato.
Solo ragioni di completezza, dunque, inducono a evidenziare come il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio abbia spiegato come l'origine del debito sia da ricondurre a prestiti che lui, BLASCO e SERGIO avevano fatto a BOLOGNINO Sergio, il quale li avrebbe investiti nell'affare delle barche, e che essi avevano deciso di fare come forma di "investimento alternativo alla falsa fatturazione". Per quanto qui può valere, la credibilità del collaboratore è stata comprovata dalle conversazioni telefoniche indicate dal Maresciallo Costantino che comprovano come in quel periodo in effetti BOLOGNINO Sergio fosse debitore di VALERIO. Né si dica (come sostenuto da qualche difesa) che la attendibilità del collaboratore sarebbe inficiata dalla inverosimiglianza di un racconto che vedrebbe membri di un sodalizio criminoso prestare denari ad "usura" ad altri membri dello stesso, non essendo qui in discussione che il collaboratore, lungi dal confessare un patto usurario in danno di BOLOGNINO Sergio, abbia confessato un concorso nel reato commesso dal BOLOGNINO Sergio e dal quale sperava di lucrare qualcosa.
Va dunque affermata la penale responsabilità degli imputati in quanto, acclarata la consumazione del reato di ricettazione, essi hanno tutti consapevolmente contribuito in maniera causalmente rilevante a garantirne la perpetrazione, mettendosi in contatto - addirittura BOLOGNINO trovando il contatto con il BONALUMI - organizzando le plurime riunioni e *summit*, delineando le strategie operative per la più rapida ed efficace soluzione delle problematiche insorte e, comunque, quanto ai soggetti appartenenti al gruppo di torinesi, esortandone tutti costantemente la consumazione, con condotte giuridicamente apprezzabili, quantomeno, in termini di concorso morale.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
Come visto le difese hanno, inutilmente, tentato di sminuire la presenza del sodalizio torinese per escludere la responsabilità di costoro nel reato *de quo* o, comunque, per escludere la sussistenza dell'aggravante in parola.
La forza delle prove ha invece dimostrato la concreta, fattiva e determinante partecipazione del gruppo 'ndranghetista torinese, anzi, addirittura dei suoi vertici, interessati a soddisfare l'interesse creditorio del BELFIORE. Sulla base di ciò già si è detto che le ragioni di questo

intervento, benchè probabilmente da rinvenirsi in pregressi rapporti inerenti la ricettazione di imbarcazioni di lusso, sono del tutto irrilevanti rispetto alla configurazione del reato e dell'aggravante in questione.
I rapporti di forza insaturatisi nel rispetto delle dinamiche criminali 'ndranghetiste - garantite dalla costante partecipazione dei vertici (URSINI e GRANDE ARACRI, unitamente a BELFIORE e BOLOGNINO - disvelano una vicenda che finisce con l'oltrepassare il mero rapporto obbligatorio coinvolgente i singoli (BOLOGNINO Sergio e BELFIORE Giuseppe), destinato a restare assorbito nei ben più ampi interessi dei due gruppi, mossi dalla comune volontà di mantenere gli equilibri criminali esistenti e di dimostrare, ciascuno, la propria forza e capacità operativa sia nell'ottenere soddisfazione delle proprie pretese che nel rispettare gli impegni nei confronti di altri gruppi organizzati, con ciò rafforzando l'autorevolezza di ciascuno dei gruppi ben oltre il territorio di riferimento

2. CAPI 94-94bis

La complessa vicenda che si va ad analizzare, nel disvelare un'articolata truffa commessa da una pluralità di membri, anche di spicco, del sodalizio acquisisce, nell'economia complessiva del processo, una valenza che trascende la specifica vicenda in quanto rappresentativa della compattezza dell'intero gruppo criminale, della sua forza organizzativa e della sua capacità operativa, in grado di gestire coralmente le attività illecite finalizzate al conseguimento di un profitto comune, anche grazie alla sua capacità di creare sinergie con altri sodalizi 'ndranghetistici italiani. Proprio in questo contesto si sviluppa, infatti, la collaborazione - attuata, per lo più grazie a BOLOGNINO Michele - non solo con il gruppo calabrese ma anche con quello dei gioiosani insediati sul territorio torinese e che vedrà nelle sue battute conclusive, l'emersione della vicenda della ricettazione della imbarcazione analizzata al capo 87, sfruttata per la soluzione di alcune questioni debito/credito rimaste irrisolte.

La ricostruzione dei fatti prodromici agli accadimenti contestati ai capi 94 e 94 bis è stata effettuata attraverso il riesame e la rivalutazione delle intercettazioni captate dal Comando dell'Arma di Fiorenzuola d'Arda.
Questa attività, se da un lato ha permesso di accertare l'esistenza di un coinvolgimento effettivo di ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LOPRETE Giuseppe VETERE Pierino nella mediazione commerciale di un ingente quantitativo di piastrelle provenienti da un fallimento, dall'altro ha reso possibile l'identificazione dell'effettivo proprietario dei beni oggetto della trattativa e l'individuazione delle motivazioni sottese all'affare, consistenti nell'esistenza di un rapporto creditorio da appianare tra alcuni degli individui coinvolti, sarebbe a dire ROCCA Antonio e Luca Rossi)

2.1. La fase preliminare, i soggetti coinvolti e le ragioni della trattativa

Sotto il primo aspetto, il Maresciallo Costantino Guido escusso all'udienza del 23.2.2017, ha spiegato che nel maggio del 2012, i soggetti sopracitati avevano organizzato, seppur attraverso contributi diversi, alcuni incontri volti a far visionare le piastrelle ad alcuni possibili acquirenti, tra i quali, Conti Luigi direttamente introdotto nell'affare da VETERE

Pierino (prog. n. 13420 RIT 3178/11) e, in un secondo incontro, altri potenziali acquirenti bresciani, informati della vicenda dal primo potenziale acquirente, il Conti appunto (prog. n. 13956; n. 13957; n. 13958; n. 13983; n. 14251; n. 14376; n. 14396; n. 14401; n. 14862; n. 14870; n. 14874; n. 14876 RIT 3178/11).

Fu MUTO Salvatore, ha spiegato il Maresciallo Costantino, ad informare VETERE Pierino della possibilità di acquistare queste mattonelle (come si dirà di dubbia provenienza) e che tenne i contatti con lui e con gli altri potenziali acquirenti bresciani.
Tutto ciò emergeva da una serie di conversazioni telefoniche.
In un primo contatto, intercorso il 2 maggio tra MUTO Salvatore e VETERE Pierino, il primo, informato dell'esistenza di queste mattonelle da ROCCA, ne aveva proposto al secondo l'acquisito ad un buon prezzo (prog. 12628 RIT 3178/11). L'8 maggio VETERE riferiva a MUTO di essere in contatto con una persona che era interessata alle piastrelle, e i due decidevano di sentirsi più tardi per stabilire la data e l'ora dell'incontro con questo potenziale acquirente (prog. 13420 RIT 3178/11).
Quello stesso giorno alle ore 17:09 VETERE ricontattava MUTO e gli confermava l'appuntamento per lunedì con questo potenziale compratore alle 15:30 (prog. 13423 RIT 3178/11).
Il 14 maggio il potenziale acquirente reperito da VETERE - identificato nel bresciano Conti Luigi classe '68 - contattava direttamente MUTO Salvatore. Conti diceva a MUTO di aver avuto il suo numero da VETERE, e iniziavano a concordare le modalità per l'appuntamento.
A questo punto MUTO rivelava al suo interlocutore che le mattonelle si trovano a Asola (prog. 13956 RIT 3178/11). Che la vicenda fosse connotata da caratteri di ambiguità lo si evinceva dai modi attraverso i quali più volte MUTO Salvatore, rivolgendosi a VETERE, lo ammoniva affinché non rivelasse ai possibili acquirenti la località ove erano custodite le piastrelle e anche quando, dopo aver avuto un primo contatto con Conti, aveva contattato VETERE per avere garanzie sulla sua persona (prog. 13423 RIT 3178/11).
MUTO Salvatore, successivamente, contattava ROCCA Antonio per avvisarlo dell'incontro con la persona interessata all'acquisto dicendogli che l'incontro era fissato alle ore 14:30/15:00 (prog. 13957 RIT 3178/11). Alle ore 14:46: MUTO Salvatore ricontattava VETERE per lamentarsi del ritardo del compratore, e pochi secondi dopo veniva contattato proprio da costui al quale forniva le indicazioni per raggiungere la località concordata: Via Toscana di Asola nei pressi della ditta Pompea. ROCCA era in procinto di arrivare all'appuntamento e si comprendeva che era in compagnia di un terzo soggetto che conosceva l'esatta ubicazione delle piastrelle; tuttavia, gli interlocutori concordavano di incontrarsi ugualmente nei pressi della Pompea. Peraltro, ha spiegato il testimone, si comprendeva che il soggetto che si stava recando all'appuntamento con ROCCA Antonio era il proprietario delle piastrelle (prog. 13958,13983 RIT 3178/11). MUTO continuava a manifestare la sua circospezione, tant'è che chiedeva nuovamente garanzie a ROCCA sulla persona che in quel momento lo stava accompagnando. ROCCA lo tranquillizzava e gli diceva che si trattava del proprietario delle mattonelle (identificato poi in Luca Rossi). L'incontro avveniva e si concludeva circa dopo un'ora. MUTO contattava quindi nuovamente ROCCA per capire meglio come si sarebbe sviluppata la trattativa e per ulteriori garanzie circa la persona indicata come il proprietario che aveva presenziato all'appuntamento. Nel corso della

conversazione scendevano nel dettaglio di quello che doveva essere il prezzo di vendita. In questa conversazione si apprendeva un ulteriore dettaglio relativo alle motivazioni che avevano spinto ROCCA a mediare la vendita delle piastrelle: ROCCA, infatti, diceva che i proventi della vendita delle piastrelle sarebbero andati quasi interamente a lui e a MUTO, mentre al proprietario sarebbe spettata soltanto una minima parte; ROCCA faceva infatti chiaramente intendere che la trattativa sarebbe servita per ripianare un credito che vantava nei confronti del titolare della mattonelle (prog. 13996 RIT 3178/11). Il 16 maggio viene registrato un contatto tra MUTO e Conti, dal quale si apprendeva che quest'ultimo aveva individuato un altro potenziale acquirente delle piastrelle a cui voleva farle vedere e con il quale aveva concordato un incontro per il giorno successivo (prog. 14251 RIT 3178/11). Il 17 maggio venivano intercettate altre conversazioni tra MUTO Salvatore e Conti Luigi per la conferma dell'appuntamento che si sarebbe tenuto un'ora in anticipo rispetto all'orario inizialmente concordato (prog. 14376, 14396, 14401 RIT 3178/11).
Il 21 e il 22 maggio Conti ricontattava MUTO Salvatore per chiedergli un nuovo appuntamento asserendo di voler mostrare le piastrelle ad un'altra persona. Ed invero il 22 maggio i potenziali compratori individuati da Conti Luigi si presentavano all'appuntamento e con MUTO veniva concordato nuovamente il punto di incontro alla ditta Pompea di Asola via Toscana. MUTO Salvatore avvisava ROCCA Antonio e quest'ultimo informava MUTO che il proprietario delle piastrelle avrebbe voluto discutere preventivamente della questione in ufficio. Emergeva proprio in questa fase un aspetto interessante: il proprietario delle piastrelle rispondeva al nome di Luca e la trattativa era volta a regolare un debito che costui aveva nei confronti di ROCCA. Infatti ROCCA prima spiegava a MUTO le motivazioni che avevano spinto il proprietario delle piastrelle a non volersi recare nel magazzino ma a voler parlare preventivamente della questione in ufficio e ROCCA sosteneva che, nella peggiore delle ipotesi, qualora fosse sfumata anche questa trattativa, il proprietario delle piastrelle gli avrebbe dovuto fare un assegno, così ROCCA avrebbe evitato di affannarsi nella vicenda delle piastrelle (prog. 14862, 14870, 14874, 14876, 14878 RIT 3178/11). I compratori bresciani se ne andavano; questa fase segna l'uscita di scena di MUTO Salvatore dalla vicenda (prog. 14882, 14883 RIT 3178/11).

Dall'esame delle intercettazioni operate dai Carabinieri di Mantova era inoltre emerso che in concomitanza alle trattative che ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e VETERE Pierino stavano portando avanti con Conti e con i bresciani, ROCCA Antonio aveva messo in piedi una trattativa parallela anche con suo cognato FORESTA Giovanni. Con questa trattativa i "venditori" speravano di permutare il grosso quantitativo di piastrelle con due appartamenti nella zona marittima di Cutro. La trattativa, tuttavia non andò a buon fine (prog. 11918 RIT 309/11)

Il "proprietario" del carico di mattonelle è stato compiutamente identificato dal Nucleo dei Carabinieri di Modena in Rossi Luca. A tale identificazione si era giunti attraverso una verifica effettuata grazie alla banca dati, tramite la quale era stato appurato che il 28 novembre 2011 ROCCA Antonio era stato querelato da Zamboni Nicola per le minacce da lui subite nell'ambito di un contenzioso relativo al pagamento di lavori edili che ROCCA Antonio aveva svolto a favore di Zamboni Nicola (cfr. denuncia prodotta all'udienza del

23.3.2012). Zamboni era sindaco supplente della società SERENA REAL ESTATE S.p.A. di Mantova, il cui amministratore unico era Rossi Luca. Incrociando questa informazione con i contenuti delle intercettazioni, dalle quali emergeva che ROCCA Antonio vantava un credito nei confronti di un certo "Luca", veniva ritenuto altamente probabile, come poi accertato realmente, che il Luca citato nelle conversazioni fosse lo stesso Luca amministratore delegato della SERENA REAL ESTATE S.p.a.

Un altro elemento convergente nella medesima direzione era contenuto nella conversazione intercettata dal Nucleo dei Carabinieri di Mantova intercorsa tra MUTO Antonio classe 1962, residente a Curtatone e Luca Rossi ed utilizzatore dell'utenza intestata alla SERENA REAL ESTATE S.p.a., poi identificato compiutamente dai Carabinieri di Mantova (prog. 17715 RIT 378/11). Nel corso di questa conversazione Luca Rossi cercava di proporre a MUTO Antonio la vendita di due appartamenti nella zona marittima di Cutro, di cui diceva di avere la disponibilità (questi appartamenti erano evidentemente quelli che, a trattativa conclusa, il cognato di ROCCA Antonio, FORESTA Giovanni, avrebbe voluto dare in permuta in cambio delle mattonelle).

2.2. La ritenuta provenienza delle piastrelle

Il contenuto delle conversazioni intercettate, in parte, dal Comando dell'arma dei Carabinieri di Fiorenzuola aveva messo altresì in luce l'esistenza di una procedura di fallimento concernente anche le mattonelle oggetto di trattative. MUTO Salvatore, infatti, interloquendo con VETERE lo aveva diffidato dal rivelare la località delle piastrelle proprio perché c'era di mezzo un fallimento (n. 12628, 13420, 13423 RIT 3178/11). Inoltre, nel corso di alcune conversazioni intercettate dal Nucleo dei Carabinieri di Mantova Rossi Luca affermava che il capannone di Asola era rimasto a carico suo e del Commissario giudiziale, facendo quindi un esplicito riferimento all'esistenza di una procedura fallimentare. A tale proposito, gli accertamenti svolti avevano consentito di appurare che nel corso di una procedura fallimentare a carico della HEVEA S.r.l era stato nominato curatore fallimentare un certo Dottor Mazzoletti. Quest'ultimo era stato contattato dal legale rappresentante della SERENA REAL ESTATE in relazione all'occupazione, da parte di HEVEA, di un capannone sito in via Toscana che aveva nella sua disponibilità in virtù di un preliminare di compravendita datato 30.6.2010 (cfr. produzione udienza 23.2.2017).

A seguito del fallimento, la SERENA REAL ESTATE era rientrata in possesso del capannone e l'aveva trovato occupato da piastrelle.

Il curatore dopo un sopralluogo presso il capannone, svolto anche alla presenza di Rossi Luca il 7.3.2012 (cfr. udienza 23.2.2017, dichiarazioni di Mazzoletti e Rossi) aveva deciso, non avendo interesse ad inventariare le piastrelle poiché non aveva rinvenuto alcun documento che comprovasse la proprietà da parte del fallimento, di non inserire i bancali nell'inventario.

Luca Rossi era particolarmente contrariato poiché avrebbe voluto guadagnare dall'operazione, tramite l'ottenimento dell'indennità di occupazione in prededuzione dal fallimento.

Il curatore, invece, aveva avviato le pratiche per sciogliere il preliminare di compravendita manifestando il disinteresse della procedura verso il capannone e verso ciò che conteneva.

Che l'interesse iniziale di Luca Rossi fosse quello di ottenere un guadagno dall'indennità di occupazione in prededuzione lo si evinceva, secondo la ricostruzione d'accusa, anche dal fatto che questi cercò di attribuire la titolarità delle mattonelle anche alla società Tempini di

Brescia. ed invero, Rossi Luca, dopo aver notato il logo della Tempini sui bancali delle mattonelle, aveva intrattenuto uno scambio di e-mail con la società, dalle quali emergeva un palese disconoscimento, da parte di quest'ultima società, della titolarità delle mattonelle.

2.3. L'entrata in scena dei fratelli BOLOGNINO

Dopo circa un mese dallo sfumare delle trattative con i bresciani (prog. 14883 RIT 3178/11), nel giugno del 2012, anche i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, avevano iniziato ad interessarsi all'affare delle mattonelle.

Gli accertamenti eseguiti dal nucleo operativo dei Carabinieri di Modena avevano permesso di accertare che il 15 settembre del 2012 Luca Rossi aveva sporto querela nei confronti della SECAV Unipersonale, ricostruendo la dinamica della vendita delle piastrelle e del mancato pagamento; a suo dire, infatti, la SECAV, la società a cui vennero vendute, non aveva pagato il corrispettivo pattuito (cfr. produzione udienza 23.2.2017).

Nella querela - che si massume brevemente esclusivamente per comprendere il senso della progressione investigativa - si legge che il querelante Luca Rossi sosteneva di aver avuto alcuni contatti con un tale "Stefano Sartori", presentatogli da ROCCA Antonio e che si era presentato come rappresentante della SECAV.

Luca Rossi aveva accettato di vendere le piastrelle a fronte della consegna di cinque assegni dati a garanzia con scadenze post datate a due mesi, a partire dal 30 agosto 2012. I titoli erano tutti sottoscritti da OPPIDO Raffaele e il primo assegno era dell'importo di 24.200 euro e gli altri 4, dell'importo, ciascuno, di 50.000 euro.

Il primo assegno, in base a quanto esposto dal querelante, fu presentato all'incasso il 31 agosto, ma su pressante richiesta della SECAV era stato richiamato poiché privo di copertura e sostituito con un altro assegno del medesimo importo che, però, presentato all'incasso il 10 settembre 2012, era rimasto insoluto per difetto di provvista. Si legge inoltre nella querela che il materiale era stato prelevato alla presenza del geometra Davide Sandrini, della CAEM Group, definito come un suo incaricato che si era occupato di aprire il capannone in cui erano stipate le piastrelle. Luca Rossi, in ragione del sopravvenuto fallimento della SECAV (in data 6.12.2012), a fronte del credito vantato dalla SERENA REAL ESTATE aveva anche presentato istanza di insinuazione al passivo nella procedura fallimentare.

Secondo la ricostruzione d'accusa, colui che si presentò a Luca Rossi come "il geometra Sartori" utilizzatore dell'utenza 388-8207123 era BOLOGNINO Sergio.

Diversi sarebbero gli elementi che porterebbero a tale conclusione.

Innanzitutto, ha spiegato il Maresciallo Costantino, una conversazione tra i fratelli BOLOGNINO, in cui Michele istruiva Sergio, dicendogli di presentarsi come rappresentante (prog. 3642 RIT 1697/12).

In seguito a tale conversazione, avvenuta alle ore 13.10 del 26.7.2012, Sergio BOLOGNINO faceva alcuni squilli sull'utenza che Rossi nella querela identifica come quella del geometra Sartori.

Terzo elemento sarebbe il traffico telefonico di questa utenza: nel mese di luglio 2012 l'utenza telefonica n. 388-8207123 aveva avuto solo 8 contatti, con le utenze in uso a CIOBOTARU Nicolae e BONALUMI Olinto, entrambi soggetti che erano in contatto con BOLOGNINO Sergio per la vicenda relativa alla ricettazione delle barche (cfr. capo 87)

Con specifico riferimento al momento del subentro di BOLOGNINO Michele nell'affare, il Maresciallo Costantino ha spiegato che il 26 giugno 2012, questi venne contattato da un certo "Pino" tramite un'utenza intestata a LOPRETE Elisabetta. Nel corso di questa specifica conversazione BOLOGNINO chiedeva al suo interlocutore se Tonino fosse o meno stato interpellato a proposito delle piastrelle, e tale "Pino", confermava (prog. 801 RIT 1697/12).
L'interlocutore di BOLOGNINO Michele veniva identificato in LOPRETE Giuseppe. I Carabinieri di Modena erano giunti a tale conclusione poiché l'utenza utilizzata nel corso della telefonata dall'interlocutore, era stata indicata come recapito telefonico da LOPRETE Giuseppe il 30 giugno 2010 presso il Comando Stazione di Curtatone nella presentazione di una denuncia di smarrimento; LOPRETE Elisabetta veniva quindi individuato come la figlia di LOPRETE Giuseppe.
Il 10 luglio 2012 veniva intercettata una telefonata in cui LOPRETE Giuseppe esortava BOLOGNINO Michele a fargli sapere quando avrebbe voluto caricare il materiale. La richiesta era dettata dal fatto che una terza persona, identificata in ROCCA Antonio, aveva la necessità di accordarsi con un altro soggetto per avere la chiave del magazzino in cui erano custodite le piastrelle (prog. 1961 RIT 1697/12).
Il 25 luglio 2012 LOPRETE Giuseppe parlava direttamente con BOLOGNINO Sergio e lo informava che nel pomeriggio avrebbe incontrato Michele per visionare insieme delle piastrelle (prog. 3238 RIT 1371/12).
Nel corso della conversazione registrata al prog. 3642 RIT 1697/12 del 26 luglio 2012 i fratelli BOLOGNINO si accordavano affinché all'incontro con Luca Rossi, BOLOGNINO Sergio si presentasse come rappresentante della SECAV, mentre BOLOGNINO Michele si sarebbe occupato materialmente dei trasporti. Nel dettaglio, ha spiegato il testimone, BOLOGNINO Michele diceva: *" Pino nemmeno, che lui... facciamo che tu sei il rappresentante"*. Da questa telefonata si ipotizzò che Pino fosse Giuseppe VERTINELLI in quanto Sergio si era presentato come rappresentante della SECAV, un'impresa riconducibile proprio ai fratelli VERTINELLI (cfr. Cap. IX capo 85).
D'altro lato il primo agosto 2012, BOLOGNINO Michele chiamava VERTINELLI Antonio classe 1985 chiedendogli di scaricare la e-mail relativa alle mattonelle (prog. 4352 RIT 1697/12).

Secondo la ricostruzione d'accusa, nel corso dell'incontro BOLOGNINO Sergio aveva indicato a Luca Rossi il nominativo di Izzo Pasquale quale riferimento per i trasporti.
Ciò sarebbe riscontrato innanzitutto dal fatto che il 2 agosto (prog. 2169 RIT 1422/12) BOLOGNINO Michele, che ancora non aveva avuto alcun contatto con Luca Rossi, lo aveva contattato presentandosi come Pasquale, per mettersi d'accordo per eseguire il primo carico.
Inoltre, che Sergio BOLOGNINO si fosse presentato all'incontro con Rossi Luca nelle vesti di rappresentante della SECAV indicando a quest'ultimo il nome di Izzo Pasquale quale trasportatore, troverebbe conferma in una serie di intercettazioni successive all'incontro.
In particolare:
- prog. 3814 RIT 1371/12: in questa conversazione intercorsa 4 giorni dopo l'incontro con Luca Rossi, BOLOGNINO Michele contattava LOPRETE Giuseppe – sempre sul numero intestato a LOPRETE Elisabetta – confermandogli che era tutto a posto e che il giovedì seguente sarebbero iniziati i carichi;

- prog. 4352 RIT 1697/12: BOLOGNINO Michele chiamava VERTINELLI Antonio classe 1985 e gli chiedeva di scaricare la e-mail relativa alle mattonelle. Quest'ultima telefonata, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbe particolarmente rilevante poiché se da un lato confermerebbe l'utilizzo strumentale della SECAV nell'affare, dall'altro, indurrebbe a ritenere che durante l'incontro a Mantova del 27 luglio del 2012, BOLOGNINO Sergio si era effettivamente presentato come rappresentante della SECAV e, dopo aver raggiunto un accordo con Rossi, per rendere ancora più credibile la sua riconducibilità a quest'azienda, avrebbe fornito l'indirizzo di posta elettronica della SECAV,
- prog. 4486 RIT 1697/12: VERTINELLI Antonio comunicava a BOLOGNINO di avere l'e-mail che quest'ultimo, a sua volta, diceva di aver avuto già la possibilità di visionare e che, comunque, si sarebbero incontrati in serata dal suocero di Antonio, ossia GIGLIO Giuseppe.
- prog. 2169 RIT 1422/12. BOLOGNINO Michele chiamava Luca Rossi presentandosi come Pasquale; i due si mettevano d'accordo per vedersi da lì a poco per effettuare un primo carico.
- dalle successive chiamate del 2 agosto 2012 si evinceva che effettivamente BOLOGNINO Michele e Rossi Luca si erano incontrati per effettuare il primo carico (prog. 2194 RIT 1422/12). In occasione dell' incontro ora citato tra BOLOGNINO Michele e Luca Rossi, quest'ultimo aveva indicato a BOLOGNINO il nominativo ed i riferimenti di Davide Sandrini, da lui incaricato di aprire i cancelli del magazzino: ciò emergeva dal fatto che alle ore 12:22 della stessa giornata, BOLOGNINO aveva tentato di contattare Sandrini su un utenza intestata alla CAEM GROUP S.r.l, il cui institore si identificava proprio in Davide Sandrini nato a Mantova il 7 aprile 1974 (prog. 4470 RIT 1697/12). Questo era un altro elemento che, nella ricostruzione d'accusa, confermava la veridicità della denuncia sporta dal querelate.
- prog. 2232 RIT 1422/12: in questa conversazione Luca Rossi chiamava BOLOGNINO Michele, che anche in questa circostanza chiamava con il nome Izzo Pasquale, per chiedergli un numero di fax al fine di inviargli documentazione, in quanto il recapito che gli era stato precedentemente indicato risultava inesistente. BOLOGNINO, quindi, dettava il numero 0522221022, confermando a Luca Rossi che si trattava del numero di fax della GIGLIO AUTOTRASPORTI. Nella medesima conversazione Luca Rossi chiedeva a BOLOGNINO di inviargli copia della carta d'identità, poiché così l'avrebbe potuto dare ad un suo operatore affinché gli aprisse il magazzino non potendo lo stesso Luca Rossi essere presente al carico successivo. Dopo quest'ultima conversazione, BOLOGNINO Michele contattava il fratello Sergio per riferirgli della telefonata con Luca Rossi, e asseriva di poter aggirare l'ostacolo, inviando a caricare, il giorno successivo, il vero Izzo Pasquale, del quale avrebbe inviato una copia del documento (approfittando del fatto che, come gli era stato comunicato dallo stesso Luca Rossi, quest'ultimo, che già conosceva BOLOGNINO Michele, non sarebbe stato presente al carico e quindi non avrebbe avuto la possibilità di riconoscere BOLOGNINO e Izzo (prog. 4529 RIT 1697/12).
- fino al 12 settembre 2012 venivano intercettate numerose conversazioni tra Sandrini Davide e BOLOGNINO Michele – che si faceva sempre chiamare "Pasquale" – riguardanti l'organizzazione dei diversi carichi (prog. n. 4586, 4603, 4965 RIT 1697/12).

2.4. Il trasporto delle mattonelle: l'ipotizzato interesse del gruppo e di GRANDE ARACRI Nicolino

Nel corso delle conversazioni captate nei giorni 27- 28-30 agosto 2012, ha proseguito il teste, si faceva esplicito riferimento sia agli assegni sottoscritti da OPPIDO Raffaele sia al geometra Sartori (prog. 7098, 7165, 7398 RIT 1697/12).

Nel periodo estivo vi era una pausa dei carichi in concomitanza con le ferie di Sandrini, dal 10.8.2012 al 30.8.2012.

Il 27 agosto BOLOGNINO Michele aveva provato a contattare Sandrini per cercare di riprendere i viaggi (prog. 7098 RIT 1697/12). La cosa veniva poi discussa con il fratello Sergio, che Michele esortava a contattare Luca Rossi per dirgli che l'assegno non gli sarebbe stato pagato se non fosse riuscito ad ultimare il carico.

La telefonata di Sergio sembrava sortire l'effetto sperato, come testimoniato da una conversazione del 28 di agosto del 2012 (prog. 7165 RIT 1697/12). Infatti BOLOGNINO Sergio confermava a suo fratello di aver sentito quello delle mattonelle il giorno prima e aggiungeva di essersi messo d'accordo per riprendere i carichi dal 30 di agosto, appunto proprio perché Sandrini sarebbe rientrato il 29. Sergio faceva anche riferimento ulteriore agli assegni, dicendo di aver sottolineato che gli accordi erano diversi e che, quindi, alla luce del ritardo nell'effettuazione dei carichi, aveva minacciato di bloccare gli assegni.

Il 30 di agosto BOLOGNINO Michele ricontattava Sandrini Davide (prog. 7398 RIT 1697/12), come gli era stato preannunciato dal fratello, e gli precisava proprio di essersi sentito con il geometra al fine di concordare la ripresa dei viaggi. Il 12.9.2012 Sandrini e BOLOGNINO Michele realizzavano di essere giunti quasi alla fine dei carichi (prog. 8874 RIT 1697/12). Il materiale, ha spiegato il testimone, veniva prelevato e arrivava in parte a Montecchio Emilia, in parte veniva smistato a Gualtieri nel capannone della S.I.C.E. per essere poi destinato, quasi interamente, alla Calabria.

Un chiaro segnale di come l'affare stesse interessando l'organizzazione emiliana veniva fornito, secondo la tesi d'accusa, dal contatto registrato il 3 agosto 2012 (prog. 4754 RIT 1697/12), il giorno successivo all'inizio dei carichi, ed intercorso tra BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso. In questa conversazione, BOLOGNINO Michele affermava che la quantità di piastrelle era talmente elevata da essere quantificata in 60-70 bilici; tanto elevata da risultare difficoltoso trovare una collocazione adeguata. Per tale ragione, BOLOGNINO Michele affermava di aver interpellato lo zio di DILETTO che sembrava avere la disponibilità di un capannone. Altro passaggio ritenuto rilevante, nella prospettiva d'accusa, in questa conversazione è quello in cui DILETTO sosteneva di aver saputo che parte del materiale doveva giungere in Calabria. Proprio in riferimento a ciò, BOLOGNINO Michele affermava di avere difficoltà, poiché in quel momento non vi era la disponibilità dei camion da parte di GIGLIO Giuseppe.

Nella telefonata regisurata al prog. 5073 RIT 1697/2012 BOLOGNINO Michele comunicava alla sua compagna VRABIE Carmen che parte del carico sarebbe stato depositato a Gualtieri (RE) probabilmente da GIGLIO Giuseppe.

Da una serie di telefonate emergeva inoltre, in tesi d'accusa, anche il coinvolgimento dei VERTINELLI che avrebbero messo a disposizione i loro camion per i trasporti.

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione d'accusa:
- prog. 5131 RIT 1697/12: questa telefonata metteva in evidenza come alcuni trasporti fossero stati eseguiti con i camion messi a disposizione dei VERTINELLI; nella circostanza BOLOGNINO chiamava infatti GIGLIO Giuseppe e lo informava che l'autista di VERTINELLI stava attendendo l'arrivo di qualcuno che lo accompagnasse a prendere il muletto, in modo da poter scaricare le piastrelle *"nell'altro capannone"*;
- prog. 4938 RIT 1697/2012 intercettata sull'utenza in uso a BOLOGNINO e quella (chiamante) n. 393371092935, intestata a SECAV UNIPERSONALE S.R.L.: in questa conversazione Totò chiamava Michele per chiedergli se nel pomeriggio volesse fare un altro carico. BOLOGNINO rispondeva di no in quanto "lì è chiuso" e diceva che stava attendendo che arrivasse l'altro mezzo di MUTO mentre quello di GIGLIO era arrivato troppo tardi per effettuare il carico. I due si salutavano accordandosi di vedersi nel pomeriggio sul piazzale;
- prog. 5137 RIT 1697/2012, intercettata sulle stesse utenze del punto che precede: Totò chiamava BOLOGNINO e gli diceva che con i viaggi si erano fermati. Michele rispondeva che credeva ci fosse Vanni la mattina con il muletto e che tra poco sarebbe partito da Finale Emilia e si sarebbe recato personalmente per verificare.

Nella vicenda era coinvolto, in tesi d'accusa, anche MUTO Antonio classe '71.
In proposito erano state captate varie intercettazioni dalle quali emergerebbero i contatti fra costui (compiutamente identificato in ragione dell'utenza telefonica e degli accertamenti sui dipendenti della sua società di trasporti coinvolti) e BOLOGNINO Michele per organizzare i trasporti delle mattonelle in Emilia:
- prog. 8119 RIT 1697/12: in cui BOLOGNINO chiedeva a Sandrini se il camion di MUTO era arrivato;
- prog. 8128 RIT 1697/12: in cui BOLOGNINO chiamava MUTO per chiedergli del suo autista che non era ancora arrivato al capannone di Asola);
- prog. n. 8145 RIT 197/12: nel corso della quale BOLOGNINO riusciva a contattare Sibilla Giancarlo, l'autista di MUTO, che gli riferiva che aveva perso una pedana in autostrada. Gli accertamenti svolti avevano permesso di appurare che Sibilla Giancarlo era stato assunto dal 10.7.2012 da AUTOTRASPORTI MUTO S.r.l. fino al 15.10.2012; dal 26 settembre al 31 ottobre 2012 era stato assunto da IMPRESA VERTINELLI. Dal 21.1.2013 a fine febbraio 2013 aveva lavorato presso la MENDICINO TOMMASO e a maggio 2012 aveva lavorato presso la RANIERI Autotrasporti S.r.l. Proprio la Mendicino Tommaso e la Ranieri erano le proprietarie del consorzio di Cutro contattato da BOLOGNINO per trasportare le piastrelle in Calabria (prog. 7775 RIT 1697/12);
- prog. n. 8144 RIT 1697/12: nel corso della quale BOLOGNINO comunicava la caduta della pedana a RICHICHI che si preoccupava del possibile intervento della polizia.

Dopo la pausa estiva forzata i carichi erano dunque ripresi nella prima settimana di settembre. In quel periodo le intercettazioni facevano emergere la volontà di trasportare in Calabria parte delle piastrelle arrivate in Emilia.
Il 3 settembre 2012 veniva registrata, infatti, una telefonata con la quale BOLOGNINO Michele e un uomo di un consorzio di Cutro discutevano dei dettagli relativi al trasporto in Calabria (prog. 7775 RIT 1697/2012). La predetta utenza era intestata alla ditta "Associated

Group Soc. Consortile a responsabilità limitata", con sede a Cutro in Via Nazionale 394, operante, appunto, nel settore degli autotrasporti.
Il 4 settembre 2012 era poi captata una telefonata (prog. 7919 RIT 1697/2012) nel corso della quale GUALTIERI Antonio contattava Michele BOLOGNINO e, dopo aver chiesto notizie sul suo stato di salute, apprendeva che questi sarebbe giunto in Calabria il giorno seguente. Da quel momento, la conversazione si era arricchita, secondo la prospettiva d'accusa, di particolari notevolmente rilevanti: dapprima, attraverso un linguaggio codificato, GUALTIERI faceva intendere al suo interlocutore di trovarsi in compagnia di GRANDE ARACRI Nicolino, asserendo di essere *"dalla mamma"*. Poi, facendosi portavoce di quest'ultimo, chiedeva a BOLOGNINO di rimandare la sua partenza, in quanto avrebbe dovuto recarsi da una terza persona per farsi latore di un messaggio. Michele offriva la sua disponibilità, aggiungendo che, comunque, avrebbe fatto il possibile per riuscire a partire ugualmente l'indomani.
Circa mezz'ora dopo si registrava la telefonata nr. 7931 RIT 1697/2012, sempre tra i predetti, dalla quale si aveva la conferma che "la mamma", cui aveva fatto riferimento Antonio GUALTIERI, era effettivamente GRANDE ARACRI Nicolino. BOLOGNINO ne parlava infatti utilizzando sempre il maschile, cosa che si ripeteva puntualmente ogni qualvolta l'argomento ricadeva appunto sulla "mamma" GUALTIERI ribadiva l'esigenza di GRANDE ARACRI Nicolino che BOLOGNINO portasse un messaggio verso questa terza persona. Contemporaneamente a ciò, BOLOGNINO Michele chiedeva di informare la persona che era con GUALTIERI (*id est* Nicolino GRANDE ARACRI) di ciò che gli era stato comunicato da quelli del camion, alludendo al consorzio di Cutro con il quale lui si era già sentito " *Digli che quelli del camion mi hanno chiesto 1.600 euro di viaggio*".
La telefonate registrate ai prog. n. 8005 e 8084 RIT 1697/12 davano conferma, in tesi d'accusa, di come il trasporto di parte delle mattonelle destinate a Cutro fosse stato effettivamente seguito dal consorzio calabrese che aveva inviato i suoi camion a Montecchio Emilia il 5 settembre 2012.

A completare il quadro dei testi di polizia giudiziaria vi sono le dichiarazioni del Maresciallo De Matteis Roberto, sentito all'udienza del 21.2.2017 in merito alla descrizione delle attività da lui svolte, in specie la attività di perquisizione e sequestro nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino eseguita il 6.3.2013 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del Tribunale di Catanzaro. In questa occasione venne rinvenuta e posta sotto sequestro documentazione ritenuta utile ai fini investigativi. Tra questa, alcuni documenti afferenti materiale stoccato in un capannone di Asola via Toscana, numero 17 poi trasmessa al Nucleo Investigativo di Modena per successivi approfondimenti investigativi.

2.5. La testimonianza di Luca Rossi

Rossi Luca, sentito all'udienza del 23.2.2017, è stato titolare ed amministratore dal 2011 al 2016 della società SERENA REAL ESTATE. Ebbe rapporti amichevoli e professionali con Zamboni Nicola. A quest'ultimo suggerì, in ragione dei problemi lavorativi che stava riscontrando, di rivolgersi ad Antonio ROCCA.
Conobbe Antonio ROCCA nel 2009; era una persona *"un po' violenta, ma più dal punto di vista verbale che dal punto di vista fisico"*. Talvolta, era solito pronunciare frasi del tipo: *"io*

ti ammazzo"; "io ti spacco la faccia". Antonio ROCCA inizialmente lavorava tramite due società: la DEMA S.r.l. ed era socio della PIRAMIDE S.r.l, entrambe operanti nel settore edile; tra il 2009 e il 2010 il testimone aveva commissionato diversi appalti a queste società.
Antonio ROCCA fece presente a Rossi Luca di trovarsi in un momento non particolarmente florido dal punto di vista lavorativo, sicché gli propose – sebbene fosse stato informato che Rossi non aveva molta liquidità e che non poteva sostenere costi – di pagargli solo le spese e che per il pagamento del lavoro gli avrebbe fatto qualche dilazione poiché ciò che interessava a ROCCA Antonio era "tenere occupata la manovalanza" . A fronte di ciò Antonio ROCCA fece lavori tra il 2009 e il 2010 su diversi cantieri di Mantova, Cavriana, Rivalta sul Mincio per un valore di circa 100.000 euro. Quando nacque il problema relativo alle mattonelle, la società DEMA S.r.l. vantava un credito nei confronti di Rossi di circa 5.000-10.000 euro.
Tutti i pagamenti effettuati a favore della DEMA S.r.l. sono stati regolarmente registrati.
Rossi Luca ebbe a che fare per questioni lavorative con Antonio ROCCA proprio con riferimento alla vicenda di cui al Capo 94. Nel dettaglio, dopo che vennero rinvenuti i bancali contenenti le piastrelle presso un capannone di proprietà della SERENA REAL ESTATE, che aveva stipulato un preliminare di compravendita dell'immobile con la società HEVEA, si rivolse proprio ad Antonio ROCCA al fine di riuscire, per il suo tramite, a trovare un acquirente delle mattonelle.
Le piastrelle, a dire del teste, non erano di sua proprietà, né la HEVEA avrebbe avuto diritto ad occupare il capannone con alcuna merce poiché i patti intercorsi tra le due società prevedevano solo la possibilità per l'HEVEA di entrare all'interno del capannone per farlo visionare a possibili acquirenti non certo di occuparlo, non essendo ancora stata perfezionata la promessa di vendita.
Dal momento della consegna delle chiavi del capannone all'Hevea il teste non entrò più, e quando un suo conoscente, Alessandro Piccolo, che abitava nei pressi del capannone, lo informò della circostanza che alcuni bilici stavano entrando ed uscendo dal capannone, contattò l'allora rappresentante dell'HEVEA S.r.l. (un signore di Bedizzole), per ricordargli i termini degli accordi, ossia, che l'accesso al capannone era loro consentito solo al fine di farlo visionare non certo per utilizzarlo. L'amministratore dell'HEVEA, tuttavia, rispose che il capannone era nella loro disponibilità e che in forza di ciò gli era permesso di fare tutto ciò che volevano.
Dell'esistenza di bancali di mattonelle all'interno del capannone, Luca Rossi ne venne a conoscenza quando, dopo aver dato mandato ad un libero professionista di Mantova di recarsi presso l'immobile per verificarne il contenuto, quest'ultimo gli disse che, guardando attraverso gli oblò dell'immobile, aveva visto dei bancali presumibilmente contenenti ceramiche.
Dopo l'apertura della procedura fallimentare a carico dell'HEVEA, Luca Rossi fece entrare il curatore fallimentare nel capannone, al fine di visionare le mattonelle che a suo dire non erano di sua proprietà. L'accesso fu reso possibile solo attraverso l'aiuto di un fabbro poiché non aveva la materiale disponibilità delle chiavi d'ingresso.
Il problema principale del teste era quello di ottenere la materiale disponibilità del capannone, e per poterne oggettivamente usufruire. Giunse quindi alla conclusione che fosse necessario trovare un possibile acquirente delle piastrelle, e per tale ragione, fallita la possibilità di vendere il materiale per il tramite di alcuni rappresentanti della MARAZZI, si

rivolse ad Antonio ROCCA, il quale gli disse dopo poco tempo di aver trovato possibili acquirenti.
Nel frattempo le mattonelle vennero iscritte nelle scritture contabili tra le sopravvenienze attive (mentre il mancato incasso degli assegni sarebbe stato iscritto tra le perdite).
Antonio ROCCA gli presentò quindi, un certo Stefano Sartori della SECAV, che gli disse di agire in nome della Secav. Nel corso dell'incontro, avvenuto alla presenza di Antonio ROCCA, il geometra gli consegnò quattro-cinque assegni in bianco del Monte Dei Paschi di Siena, dicendogli di informarsi sull'affidabilità della società. Così fece: contattò sia Marco Dolci, un funzionario di MPS che confermò l'affidabilità creditizia della SECAV, sia un comandante della caserma dei Carabinieri di Curtatone, un certo Luogotenente Tessa .
Fino a quel momento il teste, con ROCCA Antonio aveva avuto *"rapporti anche amichevoli buoni. Antonio fino ad un certo momento si è sempre comportato come brava persona e era uno che, se gli chiedevi un favore per fare una cosa, lo faceva"*
La fase di vendita fu abbastanza articolata: innanzitutto, al fine di avere maggiori garanzie, chiese ai suoi interlocutori di avere copia delle carte d'identità di tutti i camionisti destinati ad operare il ritiro del materiale e di sapere preventivamente i giorni del ritiro. In risposta a tale richiesta gli venne inviata via fax, copia della carta d'identità di Izzo Pasquale.
In base agli accordi assunti, il materiale avrebbe dovuto essere smaltito entro ferragosto 2012, e contestualmente al ritiro delle piastrelle, gli acquirenti si erano impegnati ad effettuare il pagamento.
La data del primo assegno coincideva con la data del giorno di ritiro, gli altri, invece, erano postdatati di 30, 60, 90 giorni rispetto al ritiro. Il prezzo dell'intero lotto, trattandosi di stock di mattonelle di diverse tipologie fu determinato in 250.000 euro.
Il primo assegno gli venne sostituito con altro assegno con scadenza posticipata di otto giorni. In quegli otto giorni gli acquirenti ritirarono tutti i bancali restanti; scoprì che il primo assegno non era andato a buon fine, per mancanza di fondi, solo quando tutti i bancali erano già stati portati via. Solo allora, decise di recarsi presso i Carabinieri per sporgere querela. Da quel momento, l'utenza telefonica che utilizzava per contattare il geometra Sartori (388-8207123) divenne irraggiungibile. Informò anche ROCCA Antonio dell'accaduto, il quale gli disse tuttavia di non avere alcuna responsabilità.
In relazione ai contatti che ebbe con dipendenti o soggetti connessi alla SECAV, il testimone ha dichiarato che giovedì 2 agosto telefonò alla società e parlò con una donna, tale Marianna Pataccini la quale gli confermò di aver ricevuto la documentazione da lui inviata. Il 6 agosto, dopo la conversazione, inviò una letteta raccomandata alla sede della SECAV e alcune e-mail
Non parlò mai con il titolare della SECAV, ma chiese solo informazioni su di lui al funzionario MPS e al Luogotenente Tessa prima di formalizzare verbalmente l'accordo di compravendita.

In relazione alla figura di "Izzo Pasquale" il testimone ha dichiarato che fu colui che si era presentato come Stefano Sartori a comunicargli che il responsabile del trasporto del materiale sarebbe stato suo cognato Izzo Pasquale. Quando gli inviarono il documento di identità di Izzo Pasquale da fornire al suo collaboratore, chiese a Davide Sandrini di aiutarlo nella consegna di un carico di mattonelle, non potendo essere presente egli stesso.

Al testimone è stata mostrata la fotografia di BOLOGNINO Sergio ma in ragione del lungo tempo trascorso non è stato in grado di individuarlo con certezza.

In merito al valore delle mattonelle stimato e all'insinuazione al passivo del fallimento il teste ha riferito che *"la richiesta iniziale era per realizzare circa 300.000 euro, alla fine ci siamo accordati su quest'importo di 250.000 euro" oltre IVA*
AVV. DIF. FILOCAMO – In realtà abbiamo sentito dei valori diversi. Lei le stimava intorno a 250.000 euro? E' corretto?
DICH. ROSSI L. – Sì. Le abbiamo messe al valore che abbiamo messo a bilancio e al valore che abbiamo stimato.
DICH. ROSSI L. – Allora, noi non ci siamo insinuati al passivo. Noi abbiamo chiesto al Tribunale di Brescia, attraverso l'Avvocato Silocchi. SERENA, non noi, ha chiesto al Tribunale di Brescia di vedere riconosciuta un'indennità di occupazione per il capannone, perché c'era del materiale che aveva stoccato, secondo noi, HEVEA, e in più per opporci alla richiesta che aveva fatto il curatore fallimentare, applicando l'articolo 72 (mi pare) della legge fallimentare per svincolarsi dal preliminare che era stato precedentemente sottoscritto con HEVEA quando era in bonis.
...
DICH. ROSSI L. – No, ripeto, non abbiamo fatto un'insinuazione al passivo. Abbiamo subito una causa per l'applicazione dell'articolo 72 della legge fallimentare, alla quale ci siamo opposti, e nella nostra opposizione abbiamo detto: Guarda che, se anche dovessimo darti indietro la caparra, che era di 70.000 euro, tu ci devi dare . non mi ricordo quanti soldi."

2.6. La testimonianza di Mazzoletti Francesco, Zamboni Nicola, Carra Patrizia, Zeni Alessandro

Mazzoletti Francesco escusso all'udienza del 23. 2. 20017 è stato il curatore del fallimento (dichiarato il 28 febbraio 2011) della società Hevea.
Nel corso degli accertamenti di sua competenza venne a conoscenza dei rapporti intercorsi tra Hevea e Serena Real Estate per il tramite dell'avvocato Silocchi, che si presentò presso il suo studio in quanto, a suo dire, vi erano stati dei rapporti tra la Hevea e la Serena Real Estate, precedenti al fallimento.
Nell'espletamento del suo incarico venne a conoscenza dell'esistenza di un preliminare di compravendita stipulato tra la (poi) fallita HEVEA e la SERENA REAL ESTATE. L'oggetto del preliminare era un capannone industriale in Asola. Secondo quanto sostenuto della Serena Real Estate, nel capannone era presente materiale inerente al fallimento della Hevea. Ciò lo indusse a recarsi con un perito presso il magazzino per fare gli accertamenti necessari poiché non vi era documentazione contabile. L'Avv. Silocchi gli precisò, inoltre, che l'immobile era chiuso con lucchetti e catenacci, delle cui chiavi l'amministratore della fallita Hevea non aveva il possesso. L'avv. Silocchi gli produsse un verbale di consegna delle chiavi date ad Ardigò (legale rappresentante ed amministratore della società); tuttavia, quest'ultimo disse al curatore di aver dato prima del fallimento le chiavi a terzi soggetti. Il capannone, infine, venne aperto da un fabbro alla presenza di Luca Rossi e dello stesso Mazzoletti il 7.3.2012.
Al testimone è stato mostrato il contratto preliminare di compravendita, che ha riconosciuto aggiungendo che in esso non era presente alcuna clausola relativa alla consegna

dell'immobile. Dopo aver valutato la possibilità di scioglimento del preliminare ne fece richiesta al Giudice delegato del fallimento.
Con specifico riferimento alle piastrelle, il testimone ha dichiarato che l'amministratore Ardigò, da lui ritenuto inattendibile, gli riferì qualche nominativo di soggetti che potevano essere titolari delle piastrelle: Cecchi di Milano, Immobiliare Milano S.r.l o S.p.a. e la società Tempini. Di costoro nessuno rivendicò le piastrelle né ne provò la proprietà allegando idonea documentazione.
Il testimone - dopo aver riconosciuto le fotografie scattate al momento del sopralluogo, il Verbale di consegna chiavi, l'email proveniente da Luca Rossi – ha infine precisato che non venne quantificato ufficialmente il valore della merce presente nel magazzino e che Luca Rossi si insinuò al passivo al fine di ottenere dal fallimento le spese di occupazione del capannone relative al periodo ante e post fallimento: la sua richiesta fu respinta.

All'udienza del 23.2.2017 Zamboni Nicola ha reso, innanzitutto, dichiarazioni coincidenti a quelle rese da Luca Rossi in merito ai rapporti fra lui, Luca Rossi e ROCCA Antonio. Ha riferito infatti che aveva avuto un ritardo nei lavori di in un cantiere e Rossi gli aveva suggerito di rivolgersi a ROCCA, molto pratico in questi affari. Ha poi spiegato che erano insorti seri problemi con ROCCA Antonio: "*DICH. ZAMBONI N. – Con ROCCA è una vicenda molto negativa per quanto mi riguarda, perché all'inizio i lavori si sono svolti in modo abbastanza normale, direi. Le fatture che mi venivano presentate erano forse un po' care, però ci stavano, anche per il fatto che mi aveva risolto questo problema. Poi invece sono cominciate richieste sempre più pressanti di denaro, sicuramente superiori a quelli che erano i lavori effettuati, con minacce pesanti di vario tipo.*
PRESIDENTE
P. – Ci deve dire le minacce e ci deve dire... Ci dica le minacce quali erano.
DICH. ZAMBONI N. – Le minacce erano di morte, di incendio della casa, di questo tenore, insomma"

Il giorno prima della denuncia contro ROCCA, presentata il 19.4.2012, era stato avvertito da Luca Rossi della rabbia nutrita da ROCCA nei suoi confronti a causa dei debiti che ancora aveva nei suoi confronti per i lavori svolti nel cantiere. Spaventato, aveva chiamato il Luogotenente Tessa, già precedentemente informato delle minacce, che gli disse di essere già a casa sua insieme a Rossi, consigliandogli di firmare un riconoscimento di debito nei confronti di ROCCA per tranquillizzarlo, salvo sporgere denuncia il giorno seguente (denuncia che fu poi archiviata).
In merito ai rapporti fra Rossi e ROCCA il testimone ha affermato che "...*Lui* (Rossi) *aveva sicuramente un rapporto di qualche tipo con ROCCA, perché per occuparsi di queste cose... sia portarmelo lì, poi per occuparsi di tutta la trattativa, fino ad arrivare a stendere... probabilmente*
questo riconoscimento di debito è stato steso da lui. Sicuramente aveva qualche collegamento. Poi dire quale fosse."

La dott.ssa Carra Patrizia, curatrice fallimentare di SICE, sentita all'udienza del 28.10.2016, ha riferito in merito al fallimento della società avvenuto nel settembre 2012. In un primo

momento non fu in grado di contattare il legale rappresentante, Domenico CURCIO; appose i sigilli al capannone il 25 ottobre 2012, in seguito ad un suo sopralluogo iniziale svolto il 16.10.2012. Il giorno seguente, il 26 ottobre, i Carabinieri di Gualtieri la avevano informata della violazione dei sigilli e che SERIO Luigi, direttore tecnico della GIGLIO S.r.l., aveva intenzione di prelevare le mattonelle dal capannone, in quanto di proprietà di SECAV e lasciate in conto deposito nel capannone, appartenente alla GIGLIO e non a SICE. Per questo motivo il 27.10.2010 svolse un sopralluogo durante il quale vennero trovati, all'interno del capannone, alcuni scatoloni contenenti documenti di SICE. A questo punto, parlando con GIGLIO Giuseppe, rappresentante legale della GIGLIO s.r.l., venne esibita la fattura 213 intestata a SECAV per l'acquisto delle mattonelle.

Zeni Alessandro, commercialista che si era occupato di redigere il bilancio della società Serena Real Esate, all'udienza del 23.2.2017 ha spiegato come le mattonelle vennero imputate contabilmente in bilancio, affermando che, trattandosi di un fatto inquadrabile, contabilmente, quale fatto sopravvenuto, fu registrato in bilancio come sopravvenienza, imputandolo così nella disponibilità della società tra le sopravvenienze attive. In particolare vennero contabilizzate per un valore di circa 200.000 euro. Vennero poi vendute a 240.000 oltre Iva. Ha infine confermato quanto contestatogli in ausilio alla memoria: *P. M. – Sempre da un punto di vista matematico, le ricordo cosa disse, così i numeri tornano: "A fronte del carico, venne indicato in bilancio tra le sopravvenienze attive un ricavato stimato in euro 218.146,92. Successivamente, in data 2 agosto 2012, la SERENA REAL ESTATE"... "ha emesso numero 2 fatture di vendita nei confronti dell'impresa SECAV per importi di euro 218.010,80 più Iva di legge euro 45.782,27 e 24.200 fuori campo Iva. Successivamente, in data 21/12/2012, ha emesso numero due note di accredito a storno dei predetti importi, in quanto l'intera cifra era da assoggettarsi ad Iva". DICH. ZENI A. – Sì."*
Il pagamento non fu fatto e nel bilancio venne data evidenza alla truffa subita.

Le prove documentali riferibili alle testimonianze di Mazzoletti Francesco, Rossi Luca, Zeni Alessandro e Zamboni Nicola, sono state acquisite all'udienza del 23.2.2017.

2.7. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore
A queste prove portate dall'accusa si sono aggiunte le voci dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e GIGLIO Giuseppe, i quali hanno fornito un importante contributo per la ricostruzione della vicenda e per meglio comprendere sia la fase iniziale nonché gli esiti dell'affare.

All'udienza del 28.11.2017, MUTO Salvatore ha innanzitutto confermato l'esistenza del debito di Luca Rossi nei confronti di ROCCA Antonio, quantificandolo in 90 o 100.000 euro. Proprio a causa dell'esistenza di questo debito, ROCCA e MUTO avevano ideato un piano per truffare Rossi con la vendita delle mattonelle (che secondo il collaboratore avevano un valore compreso tra 250 e i 280.000 euro) e vedere soddisfatte, in questo modo, le proprie ragioni. Di questa idea, sorta dopo che era sfumata la compravendita con i soggetti bresciani, avevano reso partecipe anche GRANDE ARACRI Nicolino, che la approvava e decideva di coinvolgere BOLOGNINO, in quanto MUTO Salvatore era già conosciuto da Rossi e quindi

ormai "bruciato". La scelta di coinvolgere BOLOGNINO Michele, secondo MUTO, fu dettata anche dal fatto che dopo l'affare Oppido, BOLOGNINO si era molto avvicinato a GRANDE ARACRI Nicolino e i due avevano in corso, oltre all'affare del ristorante da rilevare dai VERTINELLI, anche l'affare Sorbolo. GIGLIO Giuseppe avrebbe dovuto dare due villette site a Sorbolo a BOLOGNINO per il suo impegno a risolvere il suo debito con il soggetto cinese: una delle due sarebbe poi stata ceduta a GRANDE ARACRI Nicolino che voleva trasferirsi lì, una volta terminata la sorveglianza speciale.
Attuare una truffa di questo genere, ingannando Rossi facendogli credere di avere un acquirente per tutte le mattonelle, era l'unico modo: vista la qualità e il prezzo richiesto da Rossi era impossibile trovare un acquirente, ma ROCCA voleva ad ogni costo recuperare il suo credito. Il piano fu attuato da BOLOGNINO Sergio, che fu presentato a Rossi da ROCCA come il geometra Sartori della SECAV, mentre il trasporto fu gestito dal fratello BOLOGNINO Michele (spacciatosi per il cognato di Sartori, Izzo Pasquale) anche grazie ai camion di GIGLIO, dei VERTINELLI e di MUTO Antonio '71.
Per quanto riguarda il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino e il carico di mattonelle che si fece spedire in Calabria, MUTO ha riferito che GRANDE ARACRI si lamentò personalmente con lui della scarsa qualità delle mattonelle e lo incaricò di andare a vedere nel capannone di BOLOGNINO quante e quali mattonelle ancora vi fossero. Una volta giunto lì – ed era la prima volta che vi si recava – MUTO Salvatore vide che erano presenti RICHICHI Giuseppe (che lo andò a prendere in piazza e lo accompagnò al capannone), i fratelli BOLOGNINO, Antonio VERTINELLI. Di questo incarico ricevuto da GRANDE ARACRI MUTO informò ROCCA Antonio che affidò il compito di riferire a BELFIORE Gaetano che doveva scendere in Calabria.
Per quanto riguarda il coinvolgimento di LOPRETE, MUTO ha spiegato che egli aveva contatti con BOLOGNINO, ma non sa se ottenne denaro dall'affare delle mattonelle.
Per quanto riguarda, invece, le trattative con i bresciani, MUTO ha affermato di essersi incontrato varie volte con Conti Luigi nel corso di maggio 2012 (p. 114, ud. 12.12.2017, controesame avv. Pisanello).
Durante il controesame dell'avv. Filocamo, il collaboratore ha spiegato che nonostante fossero stati lui e ROCCA a trovare inizialmente l'affare, non ottennero nessun profitto (ud. 12.12.2017).

Ecco, come di consueto, per completezza e comodità di consultazione lo stralcio del verbale:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Benissimo. Vorrei che adesso ci riferisse quanto è a sua conoscenza in relazione alla vicenda delle mattonelle, per il Tribunale in relazione al capo 94. Penso che anche lei, vicenda delle mattonelle, dopo tutto il dibattimento abbia...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La vicenda mattonelle era un affare che era iniziato tra me e Lamanna, perché io riferivo a Lamanna, quando stavamo operavamo, e ROCCA Antonio, in quanto Rossi... come si chiama di nome... Luca Rossi. ROCCA Antonio doveva avere dei soldi da questo Luca Rossi e lo pressava, anche con minacce, questo Luca Rossi, perché mi sono trovato io una volta in ufficio di questo Luca Rossi a Mantova. Questo non è che era... aveva molte proprietà, allora stava vedendo di sbrigare la situazione, in quanto doveva dare novanta o centomila euro a ROCCA, adesso di preciso non mi ricordo. Ed un

giorno venne a dire che aveva una partita enorme di mattonelle. Infatti andiamo a vederle e lui ci spiegò che aveva affittato il locale ad una società. Questa società aveva fallito e a lui è tornato il capannone piene di mattonelle. Allora ci disse che doveva vendere queste mattonelle e ROCCA prese la palla al balzo, dicendo: così vendo le mattonelle e mi recupero i miei soldi, perché il valore delle mattonelle, come lo diceva, erano più di ottantamila metri di mattonelle erano. Il valore, insomma, andava più di oltre 250-280 mila euro, proprio a svenderli, ecco. Cosa che però le mattonelle cercammo di venderle, lui voleva venderle diciamo singolarmente e voleva solo fargli recuperare i soldi a ROCCA. Poi, parlando con ROCCA, ne parlò anche da Nicolino, c'eravamo io e ROCCA da Nicolino GRANDE ARACRI, e si penso di fargli la truffa delle mattonelle. Io dovetti uscire, in quanto ormai conoscevo Luca Rossi, e ROCCA fece in modo che gli presentò altre persone che non conosceva, ma in effetti BOLOGNINO venne indicato da GRANDE ARACRI Nicolino dall'inizio, a fare si che si faceva questa truffa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sensi, ritorniamo sui passaggi iniziali e li facciamo uno alla volta. Il primo che passa la notizia è Luca Rossi, che lo dice a ROCCA, il quale è creditore di denaro.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma prima delle mattonelle, io ci andavo con ROCCA, lo incontravo spesso perché avevo assistito anche a dei lavori che gli aveva fatto ROCCA.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. La decisione di fare la truffa chi la prende?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Fu discusso, era stato diciamo ROCCA a metterglielo in mano a GRANDE ARACRI Nicolino.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ha portato qualcuno a vedere le mattonelle?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, avevo portato... perché io poi avevo parlato con VETERE Pierino di queste mattonelle e Venere Pierino mi aveva mandato Conti Luigi, per acquistare. Però, come dicevo, Luca Rossi voleva vendere tutto a blocco, non vendere singolarmente, e quindi la cifra era importante e diciamo difficilmente si riusciva a concludere l'affare come voleva Luca Rossi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci spieghi in che termini quindi decisa la truffa, e cioè il fatto di volerle portare via tutte e non più mandare qualcuno che andava a vedere se comprarne un po', in che modo c'entrano BOLOGNINO e GRANDE ARACRI.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Eravamo io e ROCCA da GRANDE ARACRI. ROCCA gli mise sul piatto questo affare delle mattonelle, gli disse: se c'è un'altra società, faccio finta che ve la presento. Si era deciso, insomma, di truffarli, in quanto io ci avevo provato in tutti i modi ma con il sistema che voleva Luca Rossi non si riusciva, perché uno non aveva da prendersi trecentomila euro, che magari c'erano partite che non servivano. Lui la voleva pagata a peso, che non valevano.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Chi la fece materialmente l'operazione? Ce lo racconti.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente ROCCA presentò un geometra a Luca Rossi, che invece era quello... diciamo che chi aveva fatto tutto il piano fu BOLOGNINO Sergio e invece BOLOGNINO Michele si occupava del trasporto dei camion.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi ROCCA presentò a Luca Rossi un geometra, che era BOLOGNINO Sergio, e che operava per conto di chi, cioè a che titolo poi si prendeva la roba? Aveva da pagare, almeno formalmente? Chiedo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Gli hanno fatto degli assegni a vuoto a Luca Rossi. C'era anche LOPRETE in mezzo a tutto questo. Perché poi...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei fisicamente ha visto il prelievo di queste mattonelle? MUTO, vada pure avanti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era sparita l'immagine nostra qua. Mi dica la domanda.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La domanda è com'è avvenuta l'azione: viene o presentato il geometra e poi le mattonelle come le portate via?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con i camion. BOLOGNINO mandò i camion, sia di VERTINELLI, di MUTO, di GIGLIO
PRESIDENTE – "MUTO" chi, precisi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – MUTO '71.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E poi ci fu un'occasione in cui lei parlò di questo fatto con GRANDE ARACRI, che si lamentò?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questa operazione della truffa è che poi, alla fine, eravamo d'accordo che dovevamo spartire i proventi, cosa che invece...
PRESIDENTE – Chi "doveva spartire"?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Noi: io, ROCCA, Lamanna e LOPRETE, BOLOGNINO e GRANDE ARACRI
PRESIDENTE – Sì. Però?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Però poi, alla fine, a me e a ROCCA non venne riconosciuto niente, perché poi erano nate tutte discussioni, quello doveva dare soldi, quello doveva dare quello e alla fine noi non abbiamo preso una lira di quell'affare lì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ebbe modo poi di parlare con GRANDE ARACRI di queste mattonelle?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Poi mi trovavo io giù, GRANDE ARACRI si lamentava, in quanto diceva che gli avevano mandato tutte quelle mattonelle brutte e mi disse: mi fai un favore, che questi mi stanno mandando una schifezza qua, che vado a buttarle tutte nella discarica. Mi disse: va' a vedere quanti bancali e che mattonelle ci sono. Con una scusa mi recai al capannone, e fu la prima volta che andai al capannone di BOLOGNINO Michele. Lì trovai, c'era il figlio, c'era Richichi, che venne a prendermi in piazza, c'era BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Michele, e c'era il figlio di VERTINELLI, che si parlavano di una fatturazione...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Due domande, mi scusi. Come si chiama questo figlio di VERTINELLI?
PRESIDENTE – Intanto "VERTINELLI" chi? Figlio di VERTINELLI...?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Palmo, se non mi sbaglio.
PRESIDENTE – "Figlio di Palmo", che si chiama?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Va beh, io .. Antonio, non mi ricordo.
PRESIDENTE – Non se lo ricorda, va bene.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi disse Antonio. Seconda domanda: siccome non c'era mai stato a Montecchio, in particolare non era mai stato...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, al capannone di BOLOGNINO. A Montecchio c'ero stato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, sissi. Al capannone di BOLOGNINO. Quale fu il modo, proprio in concreto, per arrivare lì? Telefonò?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente io dovetti andare, perché BOLOGNINO, in precedenti incontri che aveva fatto con Lamanna, ci diceva che per cercarlo non facevamo telefonate. Mi diceva di recarmi in un bar a Montecchio, nel centro, chiedere di Michele e quello del bar chiamò, fece il numero, chiamò e arrivò Richichi. Analoga cosa la faceva al bar dei figli, noi arrivavamo là e il figlio, la figlia chiamava al fratello e il fratello poi veniva e chiamava BOLOGNINO.

PRESIDENTE – Chiamava dal bar?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì, dal bar.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè, dal bar fisicamente, chiede il Presidente, o con un cellulare?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con il cellulare. Noi andavamo al bar, c'era la figlia, si chiedeva: Michele dov'è? E lei, senza fare domande, ha chiamato il fratello Domenico, arrivò Domenico e chiamò Michele, che ci fece aspettare pure un'ora, prima che arrivò, al bar lì a Parma.

PRESIDENTE – Quindi chiamava con il telefonino, non con il telefono del bar?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, dal telefonino. Ma non è che diceva: vedi che ci sono tizio e caio; diceva se poteva andare là, gli diceva: passa di qua. E lui capiva.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi la prima volta che lei va al capannone, che le fu detto essere di BOLOGNINO, è in occasione delle mattonelle, cioè per andarle a vedere?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, è l'unica volta, io non ci sono andato più al capannone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Appunto. Ma lei quella volta disse a BOLOGNINO: devo venire a vedere le mattonelle? O no?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. Andai con una scusa banale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quante ce n'erano?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – C'era tutto il piazzale pieno di mattonelle fuori.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei poi tornò?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – E il capannone era pieno zeppo di quelle mattonelle.

PRESIDENTE – Ma lei doveva controllare se c'erano mattonelle buone da mandare a GRANDE ARACRI? Quale era lo scopo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, lo dovevo guardare. E infatti lui stava organizzando un carico che stava mangiando giù.

PRESIDENTE – A GRANDE ARACRI?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Tenete presente che su ottantamila metri di mattonelle, un bancale fa sessanta metri, quindi immaginate quanti bancali di mattonelle... fate il calcolo di quanti bancali possono essere.

PRESIDENTE – Ma lei è intervenuto sul carico che doveva essere mandato a GRANDE ARACRI? Cioè, ha fatto poi la scelta o ha controllato soltanto che quelle che stavano andando erano buone?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io dovevo solo controllare, cosa che poi riferii a ROCCA, in quanto me l'aveva chiesto GRANDE ARACRI, e ROCCA glielo mandò a dire con suo genere, che doveva scendere, Belfiore. E stavano mandando le mattonelle, che in effetti le partite che erano là erano più belle, che io le conoscevo le partite, erano quelle della Marazzo, come marca, la migliore

PRESIDENTE – E quindi? Aspetti, non è chiaro: erano più belle quelle di Montecchio, quelle che dovevano essere...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quelle che erano a Montecchio, che poi andavano mandate giù, erano .., mentre quelle che aveva mandato giù erano dei rivestimenti da bagno, che erano troppo colorati ecco, erano mattonelle diciamo un po' fuori moda.

PRESIDENTE – Mentre quelle di Montecchio erano migliori?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, erano proprio da pavimento.

PRESIDENTE – E quindi BOLOGNINO Michele, che già stava mandando quelle mattonelle giù, evidentemente aveva già avuto il segnale da qualcuno, che doveva mandare lui?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io non glielo chiesi, perché non dovevo dirgli che mi mandava a vedere, mi aveva detto solo: fammi sapere se là ci sono mattonelle. E infatti è quello che io ho poi mandato il segnale.

PRESIDENTE – Ha mandato il segnale?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – A GRANDE ARACRI, tramite ROCCA.

PRESIDENTE – Però queste mattonelle già stavano andando?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Ma lì c'erano... infatti lì stavano parlando di una fatturazione, perché dovevano partire, perché da lì poi sono partite tutte le mattonelle.

PRESIDENTE – E sono andate tutte giù?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non lo so se tutte giù. Essendo che io non ho visto arrivare niente di quelle mattonelle, non è che me ne sono occupato più, non mi interessava.

PRESIDENTE – Non ha visto arrivare le mattonelle dove?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, non ho visto arrivare nessuna... diciamo che non mi hanno fatto avere soldi e non mi sono occupato più delle mattonelle. E nemmeno ROCCA poi. Per noi era concluso, ecco.

PRESIDENTE – Cioè, una volta che lei ha verificato che le mattonelle andavano giù, quindi assolveva al suo compito nei confronti di GRANDE ARACRI, alla fine poi se n'è disinteressato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E poi diciamo mi aspettavo che quando sarei ritornato giù, mi diceva lui qualcosa. Ma non mi hanno detto niente di queste mattonelle. Come dire che ce l'hanno tenuto nascosto a noi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che pure eravate quelli che avevate trovato il gancio inizialmente, se ho capito bene?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Veramente noi, inizialmente, se andava in porto, l'avevamo fatto io, ROCCA, Lamanna, con l'aiuto di VETERE, LOPRETE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Visto che ha parlato di BOLOGNINO e ci ha detto che la prima volta che è andato al capannone di BOLOGNINO a Montecchio è in quest'occasione, la volta scorsa ci disse invece in che occasione aveva conosciuto BOLOGNINO: è prima di quell'occasione? Quanto prima? Molto prima?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io di BOLOGNINO ne avevo sentito parlare da Lamanna, in quanto BOLOGNINO era amico con Pino Strangio e venne a Crenona una volta BOLOGNINO, al capannone dove c'era Pino Strangio, che si comprò degli attrezzi da uno che era un mio amico, un siciliano, un certo Acursio Termine, che vendeva dei materiali...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma lei lo conobbe...Prego, prego.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In quell'occasione si presentò e lo conobbi che era come BOLOGNINO. E Strangio gli disse, a BOLOGNINO, che io ero persona di Lamanna e lui mi disse di salutargli Lamanna. Cosa che feci e poi Lamanna mi disse che BOLOGNINO era uno dei nostri.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei che cosa comprese come "uno dei nostri"?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Uno attinente alla nostra associazione. Quando dicevamo questo, era così. Non mi disse che era uno di un'altra associazione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Senta, le parlò, le disse qualcosa in relazione al ruolo che BOLOGNINO rivestiva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lamanna mi disse che era una persona che... un capo, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei poi ha avuto altri rapporti con BOLOGNINO, che ci può riferire?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io praticamente mi occupavo... stavo curando una cosa con Covelli, Rocco... Antonio, Covelli Rocco, detto Enrico, del quale ero stato incaricato sempre da Lamanna e in più c'era di mezzo GRANDE ARACRI Nicolino. Vicenda per cui sono stato condannato per il processo Pesci. E BOLOGNINO, da questo Covelli Rocco, doveva prendere ventimila euro. Cosa che un giorno doveva venire, c'ero io, venne con LOPRETE Giuseppe e c'ero io in ufficio e c'era Sergio, suo fratello. Occasione in cui io conobbi il fratello Sergio, prima non lo conoscevo. Nell'ufficio si discuteva di questi ventimila euro, perché Covelli diceva che non glieli doveva dare, lui si arrabbiò che questi soldi gli disse che erano..., gli servivano, in quanto l'aveva mandato anche GRANDE ARACRI, perché dovevano... stavano aprendo un ristorante a Montecchio. Insomma, da una parola all'altra, si arrabbiò BOLOGNINO e lo picchiò a Covelli, ecco.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che mi interessava, rispetto a quello che aveva iniziato a segnalare lei la volta scorsa, è che c'è un momento, mi dica lei se è questo o se è seguente, in cui BOLOGNINO Sergio diventa un riferimento importante per GRANDE ARACRI Nicolino; lei ce lo disse a seguito della vicenda Oppido, su cui ricevette diverse informazioni, tanto che non si fidava più di quasi nessuno al nord.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, BOLOGNINO...
PRESIDENTE – BOLOGNINO Michele.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Michele. Non Sergio.
PRESIDENTE – Sì, Michele, Michele.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Quando BOLOGNINO andava da GRANDE ARACRI, fu GRANDE ARACRI a consegnargli la truffa delle mattonelle, di occuparsi. In più

BOLOGNINO gli portò il fatto che i VERTINELLI gli dovevano dare il ristorante, però gli chiedevano i soldi, e fu GRANDE ARACRI che disse a BOLOGNINO di andare da VERTINELLI, che ancora avevano in sospeso il discorso de La Castelle, e quindi "di darti il ristorante", così facevano una sorta di società GRANDE ARACRI e BOLOGNINO Michele.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su Sorbolo sa qualcos'altro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – BOLOGNINO prese degli impegni con GRANDE ARACRI, o glielo riferì?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Poi BOLOGNINO, essendo che si era...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi, MUTO, ci dica sempre come fa a saperle queste cose, cioè se ha assistito ad una riunione, se glielo hanno detto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, ero presente io, quando c'era BOLOGNINO a casa di GRANDE ARACRI. C'eravamo io, ROCCA, BOLOGNINO; mi sembra che non c'era Lamanna, in quella circostanza. Si parlava che BOLOGNINO si faceva dare, il fatto che aveva preso al suo cospetto GIGLIO Giuseppe, si faceva dare d GIGLIO Giuseppe due ville, che ancora mancavano... per questo nasce poi il discorso delle mattonelle, perché aveva bisogno delle mattonelle, che ROCCA gli disse: Io ce le ho delle mattonelle. E da lì gli raccontò tutta la questione e si pensò di fare la truffa. Ma era nato proprio perché si parlava di queste due ville rustiche da finire a Sorbolo, che una la doveva prendere BOLOGNINO Michele e l'altra, quando si sarebbe liberato GRANDE ARACRI, dalla sorveglianza speciale, voleva andare ad abitare a Sorbolo. Tant'è vero che BOLOGNINO tirava in ballo anche la moglie, Maria la moglie di GRANDE ARACRI Nicolino. Quando parlava di queste ville, gli diceva che stava portando a termine... doveva portare a termine questi lavori delle ville. Mancavano le mattonelle, le porte e i sanitari. Non è che mancavano tanti altri lavori.

2.8. Le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe

In una seconda fase emerge anche il ruolo di GIGLIO Giuseppe di cui ha riferito, nel dettaglio, lo stesso collaboratore.

Egli, nel riferire in ordine ai suoi incontri con GRANDE ARACRI Nicolino ha parlato della sua terza discesa a Cutro, organizzata per parlare della vicenda relativa a quello che il processo ha conosciuto come "il debito nei confronti del cinese".

Su questo terreno l'affare delle mattonelle era divenuta, secondo il collaboratore, l'opportunità per ripianare un ingente debito contratto con questo cittadino di origine cinese, risalente agli affari illeciti svolti insieme a PELAGGI ed oggetto dell'analisi di cui ai successivi capi 96, 97, 98, 99 nonché, terreno di confronto con la cosca 'ndranghetista torinese che, tramite URSINI Mario, spalleggiava il cittadino cinese.

GIGLIO, in proposito ha dichiarato (cfr. udienza del 16.11.2016) che BOLOGNINO Michele andò a trovarlo dicendogli che Nicolino GRANDE ARACRI voleva vederlo per parlare della situazione del cinese. Ed invero lui, PELAGGI Paolo e RULLO Pasquale avevano costituito e gestivano alcune società che si occupavano, tramite anche Mike SALWACH, di acquisti e cessioni di materiale elettronico e che erano in rapporti con questo soggetto cinese, che era titolare, tra le altre, della DGM, società cinese. Le operazioni di queste società con il cinese erano principalmente di due tipi: triangolazioni con l'estero per evadere l'IVA tra le varie

società che il cinese aveva in tutto il mondo, e vere operazioni nella quali il cinese gli forniva computer, Tv e apparecchi elettronici. Le società di GIGLIO, PELAGGI e RIILLO rivendevano tali apparecchiature elettroniche in Italia a vari centri commerciali. Le fatture per le operazioni reali venivano emesse dalla DGM o alla C.D.I, o alla MULTI MEDIA CORPORATE (società svizzera di GIGLIO, PELAGGI, SALWACH Mike e RIILLO Pasquale) o alle società di Mario BUSIA, che era amico di RIILLO Pasquale. Tra queste fatture corrispondenti a operazioni reali emesse dalla DGM nei confronti delle società del collaboratore vi erano:
- una fattura da 370.000 euro, emessa in data 3.3.2010, avente ad oggetto, tra l'altro, 1.040 TV full HD, emessa dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE;
- un'altra fattura da 43.200 euro, avente ad oggetto n. 135 PC 16 RAM marca Apple con schermo unico, emessa dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE in data 1.6.2010;
- una terza fattura da 33.855 euro emessa dalla DGM alla M.B. TRADING, società gestita VULCANO Mario e BUSIA Marco, in data 22.3.2010.
L'importo delle tre fatture, ammontante complessivamente a circa 515.000/520.000 euro (iva inclusa) rimase non pagato a causa del susseguente arresto di Paolo PELAGGI nel giugno 2010

Dopo qualche mese, GIGLIO venne contattato da TURRÀ Roberto e da VALERIO Antonio, i quali gli riferirono che il soggetto cinese si era rivolto a URSINI Mario (membro di una storica famiglia di 'ndrangheta) per riscuotere le fatture non ancora pagate. Ricevette molte pressioni per il pagamento di queste fatture da parte di TURRÀ e di VALERIO; per questo si rivolse a BOLOGNINO Michele, che intervenne in sua difesa. A quel punto URSINI Mario contattò direttamente BOLOGNINO e si presentò, insieme a lui, presso gli uffici di GIGLIO a Gualtieri. In quella occasione BOLOGNINO consigliò a GIGLIO di iniziare a pagare le fatture per dimostrare la sua buona fede e in particolare di cedere a URSINI Mario un camion del valore di 50.000 euro. Seguì tale consiglio e quindi cedette, tramite la società TRASMOTER srl, la proprietà di un camion ad una società di Reggio Calabria, che gli era stata preventivamente indicata da URSINI Mario.
Il passaggio di proprietà di questo camion venne eseguito da Papazzoni, un'azienda di Guastalla che si occupava di pratiche auto e passaggi di proprietà. Il camion venne ritirato da due soggetti provenienti dal sud Italia e venne mandato in un cantiere che lavorava con impianti di calcestruzzo al sud. In questa occasione GIGLIO dimenticò il satellitare all'interno del camion e quindi contattò il nuovo proprietario per farselo restituire.
Dopo la cessione del camion, URSINI Mario contattò direttamente GRANDE ARACRI Nicolino, il quale, tramite BOLOGNINO Michele, fece convocare GIGLIO per risolvere la vicenda della fattura ancora in parte non pagata. Si recò con BOLOGNINO da GRANDE ARACRI, partendo da Linate e atterrando all'aeroporto di Lamezia Terme. All'aeroporto c'era ad aspettarli VERTINELLI Giuseppe, che era sceso in Calabria in macchina pochi giorni prima e che doveva accompagnarli al suo ristorante a Capo Colonna, ma durante il tragitto GIGLIO e BOLOGNINO gli chiesero di accompagnarli a Cutro da Nicolino GRANDE ARACRI.
L'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI si tenne in una casa vicino alla abitazione dell'avvocato Domenico, fratello del boss, cioè all'uscita di Cutro (andando da Crotone verso

lo Steccato), dalla parte opposta della città rispetto alla abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI.
A tale incontro parteciparono GIGLIO, BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Giuseppe. GIGLIO venne preso in disparte da Nicolino GRANDE ARACRI, il quale gli disse che doveva pagare il suo debito con il soggetto cinese, in quanto Mario URSINI era vicino alla società DGM che aveva emesso le fatture. GIGLIO rispose che in quel momento era in difficoltà economica. Nicolino GRANDE ARACRI gli rispose che, sapendo che GIGLIO vantava un credito nei confronti dei fratelli Gaetano per lavori di trasposto che aveva effettuato (dell'importo di circa 180.000 euro) poteva cedere il suo credito al cinese senza più pretendere nulla dai fratelli Gaetano. In questo modo, grazie alla vendita del camion e alla cessione del credito, aveva pagato circa il 50% del suo debito verso il soggetto cinese. GRANDE ARACRI tuttavia, lo ammonì a pagare al più presto anche la parte residua.
In realtà Nicolino GRANDE ARACRI disse a GIGLIO che era a conoscenza del fatto che la società C.D.I. aveva incassato dei soldi e che quindi non corrispondeva al vero che versava in difficoltà economica. GIGLIO rispose che in effetti erano arrivati dei bonifici alla C.D.I ma che suo cognato CURCIO Domenico aveva trattenuto 50.000 euro senza avvisarlo. Questi soldi erano stati presi sia da Domenico CURCIO sia dall'altro cognato di GIGLIO Giovanni Procopio e quindi pensò che Nicolino GRANDE ARACRI fosse stato avvisato del fatto proprio da Procopio Salvatore, che era un affiliato dei GRANDE ARACRI.

Qualche mese dopo il terzo incontro con GRANDE ARACRI Nicolino, cioè verso le fine del 2012, BOLOGNINO si recò di nuovo presso d lui dicendogli che Nicolino GRANDE ARACRI lo aveva contattato tramite il genero BELFIORE Gaetano (che era fidanzato con la figlia Elisabetta), riferendogli della necessità di recarsi entrambi da Nicolino GRANDE ARACRI. I due si recarono a Cutro, ma questa volta andarono separatamerte. Lui scese con la moglie recandosi Capo Colonna dove aveva il ristorante/agriturismo.
Tutte le volte che si recava dagli ARENA o dai GRANDE ARACRI spegneva il cellulare ancora prima di arrivare a Cutro, cioè lo spegneva fin da quando partiva da Capo Colonna.
Appena prima di questo quarto incontro, BOLOGNINO aveva concluso un contratto per l'acquisto di una grande quantità di mattonelle per il valore di 200.000 euro da un'azienda di Cremona (successivamente parlerà del ritiro ad Asola che è nel mantovano); l'operazione relativa all'acquisto delle stesse era stata curata principalmente da Sergio BOLOGNINO.
Il collaboratore si è soffermato su questa tematica riferendo che, prima dell'acquisto, BOLOGNINO aveva bisogno di trovare una società con cui acquistare tali mattonelle e così si rivolse a VERTINELLI Palmo chiedendogli di farle acquistare dalla sua società SECAV. VERTINELLI gli riferì che tale società aveva già ricevuto svariati protesti dalle banche e quindi non poteva operare un acquisto del genere. Così VERTINELLI suggerì a GIGLIO di chiedere aiuto a OPPIDO Raffaele, che era il prestanome a cui era intestata la società SECAV che, di fatto, era gestita dai Fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe e, in particolare, da Palmo. GIGLIO contattò allora OPPIDO Raffaele, gli fece un regalo, come Palmo VERTINELLI gli aveva suggerito, e OPPIDO Raffaele gli fornì un carnet di assegni con i quali vennero pagate le mattonelle.
Prima dell'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI, BOLOGNINO propose a GIGLIO una soluzione per onorare il suo debito nei confronti del soggetto cinese: in particolare,

BOLOGNINO propose di cedergli le mattonelle. Il debito che si sarebbe venuto a creare tra BOLOGNINO e GIGLIO (visto che lui non aveva alcun ruolo nella vicenda delle mattonelle) sarebbe stato saldato tra loro tramite la cessione di un immobile a Gattatico oltre alla differenza mancante.
BOLOGNINO e GIGLIO decisero così di proporre tale affare a Nicolino GRANDE ARACRI. Durante l'incontro quest'ultimo accettò la proposta e dichiarò che le mattonelle sarebbero state divise tra lui stesso, Mario URSINI e il soggetto cinese. Da quell'incontro comprese come, in realtà, le mattonelle sarebbero state spartite tra Nicolino GRANDE ARACRI e Mario URSINI e che il cinese non avrebbe avuto nulla a che fare con l'affare, tanto che non lo vide né lo sentì più.
GIGLIO ha proseguito dicendo che, dopo l'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI, andarono a prelevare le mattonelle ad Asola e le depositarono in via Bigi, nel piazzale dove si trovavano i capannoni di GIGLIO e di BOLOGNINO. Da lì, le mattonelle vennero affidate a Trifino Franco e ai fratelli VERTINELLI per il trasposto; in parte andarono alla Scarrazze e in parte vennero mandate a Mario URSINI.
Per adempiere al suo debito con BOLOGNINO, GIGLIO avrebbe dovuto trasferire la proprietà dell'immobile a Gattatico come avevano pattuito, ma che questo non fu possibile perché bisognava prima estinguere il mutuo sull'immobile. Si trattava di una palazzina con nove appartamenti del valore di 130.000 euro - anzi, il valore, secondo GIGLIO, era maggiore ma lo stimò in 130.000 euro con BOLOGNINO - sita a Gattatico e intestata prima alla GIGLIO srl e poi alla T.F. e ancora oggi intestata alla T.F.
Visto che l'acquisto non era temporaneamente possibile GIGLIO lasciò comunque l'immobile nella disponibilità di BOLOGNINO, il quale effettuò delle ristrutturazioni e vi si trasferì con la compagna. GIGLIO ha dichiarato, inoltre, che aveva anche affittato a BOLOGNINO un ulteriore immobile sito nel "*piazzolo*" dove BOLOGNINO aveva il bar ristorante a Parma, che era intestato alla T.F. e che BOLOGNINO utilizzava per ospitare le persone che venivano a visitarlo dalla Calabria.

Ecco lo stralcio del verbale del 16.11.2016.
"P. M. – Procediamo con i successivi incontri che lei ha avuto con GRANDE ARACRI Nicolino. Ne abbiamo detti due.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Poi l'altro incontro... diciamo che Michele BOLOGNINO è venuto a trovarmi, dicendomi che GRANDE ARACRI doveva parlarmi riguardo a una situazione del cinese. Il cinese è una fattura che avevamo acquistato . perché noi avevamo anche alcune società dove trattavamo roba di elettronico.
P. M. – "Noi" chi?
DICH. GIGLIO G. – Io, Paolo Pelaggi e Riillo Pasquale.
P. M. – Okay. Questo cinese quale società aveva?
DICH. GIGLIO G. – Questo cinese aveva una società, la DGM, società in Cina, dove il Paolo Pelaggi, tramite Mike... adesso il cognome mi sfugge, che era anche nella società svizzera che avevamo insieme con Pelaggi e Riillo...
P. M. – Quello che ha nominato alla scorsa udienza, di cui ho detto di ricordare il nome, ma non il cognome, perché è straniero.

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. Perché io lo chiamavo sempre e soltanto "Mike", quindi per me era Mike. E Mike conosceva questa persona, dove abbiamo iniziato a prendere rapporti, a comprare delle televisioni, computer e quant'altro da questa DGM. Cos'è successo? Che l'ultima fornitura che ha fatto, era circa cinquecentoventimila euro, cinquecentoquindici, una cosa del genere, ci fu l'arresto del Paolo Pelaggi nel 2010, se non ricordo male giugno 2010. E da lì poi questa fattura era rimasta aperta. Poi sono stato contattato dopo qualche mese da Roberto Turrà e da Valerio Antonio, che mi chiesero che il cinese si era rivolto a Mario URSINI, in quanto bisognava riscuotere questo credito.

P. M. – Aspetti un attimo che la fermo. Prima di entrare nelle dinamiche di quest'episodio, lei ci ha raccontato di questi acquisti e cessioni di materiale elettronico, tra cui televisori.

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Aggiunga qualche parola in merito alla tipologia di cessioni: cessioni reali? Cessioni fittizie tramite operazioni di falsa fatturazione? L'una e l'altra? Ci dica un attimo, se riesce, poi le farò delle domande più specifiche.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Sì. Diciamo che le operazioni con il cinese erano due tipologie di operazioni: erano sia delle triangolazioni con l'estero, perché il cinese aveva delle società sparse per tutto il mondo, dove anche noi abbiamo iniziato a fare delle operazioni di triangolazione con loro, dove si emargina l'Iva, diciamo, per poi utilizzarla, e sia delle forniture vere. Il cinese ci mandava queste TV, computer e quant'altro, e noi le vendevamo qua in Italia. Infatti avevamo iniziato a piazzarli, a venderli qua nei centri commerciali.

P. M. – E allora, rispetto alla questione di cui sta entrando nel dettaglio, di quale tipologia era tra le due?

DICH. GIGLIO G. – Era una fornitura vera, era un acquisto vero.

P. M. – Era una fornitura vera e lei ha detto importante, perché cos'ha detto? Cinquecentomila, più o meno?

DICH. GIGLIO G. – Erano cinquecentoventimila, se non ricordo male, cinquecentoquindici/cinquecentoventi.

P. M. – Okay. Nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016 che abbiamo fatto (è anche allegato al verbale), le abbiamo mostrato uno schema riassuntivo di queste fatture della DGM, che lei ha appena menzionato, quella del cinese; lei si ricorda più o meno gli importi di queste fatture che trattano appunto questa cessione reale di televisori di cui stiamo parlando?

DICH. GIGLIO G. – Nel dettaglio no, però so che erano più fatture, non era una fattura unica, erano più fatture, diciamo che all'incirca erano cinquecento... era rimasta un'apertura di credito di cinquecento e rotti mila euro.

P. M. – ...di cinquecento e rotti mila euro. Un attimo soltanto. Lei si ricorda a chi queste fatture sono state emesse da parte della DGM?

DICH. GIGLIO G. – La DGM fatturava a volte alla società svizzera, a volte fatturava alla C.D.I. e a volte fatturava a... mi sfugge il nome adesso, perché è un amico di Rillo Pasquale, fra altro, che ha una ditta di trasporti a Viadana. Stefano...

P. M. – Stefano...?

DICH. GIGLIO G. – Dottoressa, andiamo avanti, poi glielo dico. Man mano che riesco a focalizzare... Hanno un'azienda...

P. M. – Dov'è ubicata?

DICH. GIGLIO G. – Mi scusi. Busia.
P. M. – Busio.
DICH. GIGLIO G. – Busia, sì.
P. M. – Busia. Mario?
DICH. GIGLIO G. – Mario.
P. M – Il riferimento per le contestazioni per la sua memoria è da pagina 13 in poi del verbale dell'interrogatorio dell'11 luglio. Una prima fattura che le è stata mostrata è dell'importo di 370...
DICH. GIGLIO G. – Mi scusi, dottoressa. Volevo correggere un attimo, perché non è Mario, ma è Marco. Marco Busia.
P. M. – Marco.
DICH. GIGLIO G. – Marco Busia, sì.
P. M. – Okay, grazie. Ho sbagliato io, tra l'altro. Una prima fattura che le era stata indicata e richiesta era di 370.000 dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE.
DICH. GIGLIO G. – MULTI MEDIA CORPORATE, sì. Era di circa...
P. M. – Questa quale società è, la MULTI MEDIA CORPORATE?
DICH. GIGLIO G. – La MULTI MEDIA CORPORATE è una società che avevamo in Svizzera.
P. M. – E' quella che ha menzionato prima, quando ha detto la svizzera, la società svizzera.
DICH. GIGLIO G. – Sì, composta da me, Paolo Pelaggi, Mike e Riillo Pasquale.
P. M. – Questa è datata 3/3/2010, questa fattura, e ha ad oggetto numero 1 040 full HD TV, eccetera, eccetera. Confermo queste dichiarazioni che lei ha reso l'11 luglio del 2016 in merito a questa fattura?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Ma ricordo che ci sono state altre fatture che riguardavano dei computer tipo l'Apple, proprio lo stesso formato dell'Apple, con la macchina all'interno, nello schermo, che ho regalato pure all'epoca all'ispettore Cianfone. E ci sono anche quei computer. Quella fattura più altre fatture, che poi arrivavamo a un importo di cinquecento e qualcosa.
P. M. – Okay. Ce n'è un'altra, sempre facendo riferimento a quell'interrogatorio, che è di 43.200 euro, è la fattura numero 122 dell'1/6/2010, sempre da DGM a MULTI MEDIA CORPORATE. Questo ha ad oggetto n. 135 PC 16 RAM, eccetera. E' quello di cui lei stava parlando? Questi schermi tipo... come ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Come la Apple, schermo unico.
P. M. – Quindi senza la macchina appresso, senza il case.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente. La macchina è impostata nello schermo.
P. M. – Quindi lei conferma le dichiarazioni relativamente a questa fattura di 43.200?
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
P. M. – Le sto facendo la contestazione – mi scusi, signor GIGLIO, non ho sentito – a pagina 15 dell'interrogatorio dell'11 luglio: ha fatto riferimento a questa fattura da 43.200; conferma le dichiarazioni?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, confermo.
P. M. – Poi in quell'interrogatorio lei ha indicato un'ulteriore fattura.
DICH. GIGLIO G. – Sì. E, se non ricordo male, le televisioni sono state poi sdoganate a Parma, dove le ha sdoganate lo stesso Busia insieme a Mario Vulcano.

P. M. – ...a Mario Vulcano. E infatti lei ha fatto riferimento ad una società (pagina 17), che sarebbe la M.B. TRADING

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

P. M. – Questa società di chi è?

DICH GIGLIO G. – La M.B. dovrebbe essere di Busia Marco. Con Vulcano, la gestivano insieme. Adesso non ricordo a chi era intestata dei due, ma la gestivano insieme.

P. M. – In particolare ha fatto riferimento ad una fattura del 22 marzo del 2010 di 33.855 euro (pagina 17 dell'interrogatorio dell'11 luglio). Questa è una fattura emessa dalla M.B. TRADING alla C.D.I. TECHNOLOGY.

DICH. GIGLIO G. – Sì, ricordo bene, sì.

P. M. – Conferma il riferimento a questo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì

DIFESA (Avv. Filocamo)

<<Presidente, chiedo scusa: se le contestazioni possono essere un po' più precise, perché "ha fatto riferimento a una fattura" è un concetto un po' vago. Se magari il Pubblico Ministero ci dice esattamente cos'ha detto in quel verbale, lo contesta nella forma>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Allora, Avvocato...>>.

PRESIDENTE

<<Se il Pubblico Ministero vuole...? Lei ha capito?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Io ho capito. Ho fatto la premessa che, nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio... sono tremila e cinquecento pagine. Nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016 è stato mostrato in visione al collaboratore un elenco di tutte le fatture, quindi si fa riferimento al numero della fattura, ditta che ha emesso, ditta che ha ricevuto, oggetto della fattura e somma indicata. Tra queste (è qui allegato all'interrogatorio), lui ha selezionato come relative a queste operazioni che riguardano poi (sfociate nell'incontro con GRANDE ARACRI) tre fatture: una da 370, una da 43.200 e una da 33.855. Quindi la contestazione è semplicemente: c'era questa fattura? Perché nel corso dell'interrogatorio gli abbiamo chiesto: La fattura del 22 marzo del 2010, M.B. TRADING, numero .., per 333.000? E lui ha detto: Sì, rientra fra questo. Quindi la contestazione è quello che stavo dicendo, ho dato la pagina 17...>>.

PRESIDENTE

<<L'Avvocato voleva sapere gli estremi della fattura>>.

DIFESA (Avv. Filocamo)

<<No, no, ma il Pubblico Ministero ha inteso e mi pare che ora abbia chiarito. E' solo che il meccanismo delle contestazioni, io capisco che il materiale è tanto, però purtroppo rimane quello, nel senso che se si contesta una singola affermazione...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Certo. Ma le ho dato anche la pagina, Avvocato>>.

DIFESA (Avv. Filocamo)

<<...che è stata detta, bisogna riportare qual è l'affermazione. Dire: Lei fa riferimento a una fattura, conferma? – dice tutto e niente. Questo lo dico per una questione di chiarezza>>.

DIFESA (Avv. Brezigar)

<<Non solo. Mi permetto di intervenire, perché c'è opposizione anche da parte di questa Difesa, che è interessata all'argomento. La contestazione va letta per l'attendibilità del teste. Chiedere conferma significa suggerire la risposta al testimone, signor Presidente. Quindi c'è opposizione a questo modo di operare sin d'ora da parte dell'Avvocato Brezigar per la Difesa di Rillo>>

PRESIDENTE

<<Va bene>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Signor GIGLIO, abbiamo individuato quelle che sono alcune delle fatture di questo credito che si è accumulato, come lei ci ha detto, a favore del cinese. Ci racconti adesso (aveva già iniziato il racconto) cos'è accaduto successivamente all'arresto di Pelaggi Paolo.

DICH. GIGLIO G. – Dopo l'arresto di Paolo Pelaggi, trascorso qualche mese, da me si presentò sia Roberto Turrà che Valerio Antonio, dicendomi che il cinese si era rivolto a Mario URSINI – Mario URSINI è una famiglia della zona di Reggio Calabria – in quanto vive su in Piemonte, nella zona di Torino, dicendo che doveva recuperare questo credito.

P. M. – Famiglia...?

DICH. GIGLIO G. – Mario URSINI.

P. M. – Cosa intende per "famiglia"? Ce lo dica.

DICH. GIGLIO G. – Mario URSINI, diciamo che è una famiglia storica. Gli URSINI sono una famiglia storica nella... nella storia...

P. M. – Di 'Ndrangheta?

DICH. GIGLIO G. – ...della 'Ndrangheta.

P. M. – Di 'Ndrangheta, okay.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Grazie. Mi sembra che c'è opposizione>>.

PRESIDENTE

<<A cosa?>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<E' il Pubblico Ministero che dice "di 'Ndrangheta">>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<L'ha detto lui, Avvocato>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Non l'ho sentito. Io non ho sentito che lui ha detto... Ha parlato di una famiglia>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Lo sentirà delle registrazioni. Andiamo avanti>>.

PRESIDENTE

<<Io credo pure che abbia... però il Pubblico Ministero abbia cura di non anticipare o non accompagnare eventualmente le risposte del collaboratore>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Andiamo avanti, signor GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Bene. Allora è venuto a trovarmi Valerio Antonio con Roberto Turrà, dicendomi questo, insomma. Da lì Turrà con Valerio avevano iniziato con delle pressioni a

riscuotere questa fattura, questi soldi per conto di URSINI. Cosa che poi io ho fatto presente anche al BOLOGNINO. BOLOGNINO in qualche modo era intervenuto in mia difesa. Ma poi cos'è successo? E' successo che Ursino, Mario Ursino contattò direttamente il BOLOGNINO, si presentarono in ufficio da me giù a Gualtieri, BOLOGNINO mi disse: Guarda, inizia con qualcosa per far vedere la buona volontà a sanare questo debito. E lì mi suggerì di cedergli un camion, per l'importo di circa cinquantamila euro, a Mario Ursino. E così ho fatto. Lì c'è un passaggio di proprietà, una fattura che è stata intestata a un'azienda su indicazione dello stesso Mario URSINI.

P. M. – Ci dica l'oggetto di questa fattura e l'importo, se se lo ricorda.

DICH. GIGLIO G. – La fattura era circa di cinquantamila euro più iva e la descrizione della fattura era la vendita di un trattore più semirimorchio, una macchina industriale, un veicolo per autotrasporti.

P. M. – Emessa da quale società?

DICH. GIGLIO G. – Dalla TRASMOTER S.r.l.

P. M. – Dalla TRASMOTER. E a favore di chi, ha detto?

DICH. GIGLIO G. – L'azienda, non me la ricordo, però c'è una fattura, c'è il passaggio di proprietà fatto da Papazzoni, un'agenzia di Guastalla. La società, non me la ricordo.

P. M. – Su più o meno collocarla territorialmente, questa società dove stava?

DICH. GIGLIO G. – Provincia di Reggio Calabria.

P. M. – Provincia di Reggio Calabria. E invece Papazzoni che cos'è? Un'agenzia?

P. – Di pratiche auto.

DICH. GIGLIO G. – E' un'agenzia, sì, di sbrigo pratiche, un'agenzia che fa passaggio di proprietà e il passaggio è stato fatto lì.

P. M. – Okay, benissimo, d'accordo. Abbiamo detto, all'inizio il suo debito (suo insieme a Pelaggi, che ormai era arrestato) era di cinquecentomila, lei adesso ha detto che questa fattura è di cinquantamila.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Il debito alla fine era mio, di Rillo e di Paolo Pelaggi.

P. M. – Esatto. Okay. E quindi cominciavo a pagare in questo modo.

DICH. GIGLIO G. – Sì. BOLOGNINO mi disse: Fagli vedere la buona volontà, perché, sai, se lo mandiamo a mani vuote, è come se noi non volessimo pagare questa fattura.

P. M. – Certo. E questo trattore, come l'ha chiamato?, questo mezzo, questo veicolo a chi è andato? E' stato consegnato effettivamente?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Sono salite due persone da giù. Fra l'altro, mi ero dimenticato anche il satellitare, perché c'è il satellitare. Poi, tramite la segretaria, l'ha contattato, ha contattato a chi era andato a finire il camion. Se non ricordo male, un impianto di calcestruzzi, adesso non ricordo esattamente la descrizione, comunque è un cantiere che c'è giù. Hanno fatto smontare il satellitare e ce l'hanno rispedito su.

P. M. – Okay. Continui con questa vicenda. Lei fino a questo momento non è andato da GRANDE ARACRI Nicolino. Siccome la domanda a monte è gli incontri...

DICH. GIGLIO G. – No, no, no. Io stavo raccontando perché dovevo andare da Nicolino GRANDE ARACRI. Allora cos'è successo? Che da lì Mario Ursino si era rivolto poi a GRANDE ARACRI. Il BOLOGNINO era venuto per questo, per chiamarmi che c'aveva convocato il GRANDE ARACRI per risanare questa fattura, perché gli avevo dato solo un

anticipo su questa fattura. E quindi abbiamo preso l'aereo con BOLOGNINO e siamo scesi giù in Calabria a Lamezia Terme.
P. M. Insieme?
DICH. GIGLIO G. – Sì, siamo scesi insieme, in aereo.
P. M. – Sa qual era il volo? E' atterrato a Lamezia Terme; sa da dove siete partiti?
DICH. GIGLIO G. – Siamo partiti da Milano Linate e siamo atterrati a Lamezia Terme, giù in Calabria.
P. M. – Cos'è successo da lì in avanti?
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
PRESIDENTE
P. – Ha sentito, GIGLIO?
DICH. GIGLIO G. – Proseguo?
P. – Sì, sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Sì, prosegua.
DICH. GIGLIO G. – Siamo atterrati giù a Lamezia, stavo dicendo, ho chiamato Pino VERTINELLI, che era giù in Calabria, il quale era sceso in macchina, ma era già da qualche giorno giù, stava sistemando le sue cose ed è venuto a prendermi. E' venuto a prendermi, il quale doveva portarci al ristorante da me. Però, strada facendo, visto che eravamo di passaggio, gli ho chiesto se ci avrebbe accompagnati fino a Cutro.
P. M. – Quindi chi eravate?
DICH. GIGLIO G. – Io, BOLOGNINO e Pino VERTINELLI
P. M. – Okay. Fino a Cutro dove?
DICH. GIGLIO G. – Da Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Okay. Ci racconti com'è andata.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Siamo andati a Cutro, ci siamo visti in una casa vicino la casa del fratello, dell'Avvocato, di Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Aspetti. Del fratello...? In quale casa? Vicino dove vi siete visti? Ci dica il nome.
DICH. GIGLIO G. – Vicino alla casa dell'Avvocato Domenico, cioè il fratello di Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Okay. Che si trova dove?
DICH. GIGLIO G. – Si trova dalla parte opposta di dove abita... Nicolino GRANDE ARACRI abita all'entrata, salendo da Crotone, mentre questa si trova all'uscita, andando verso lo Steccato.
P. M. – Okay. Quindi siete...
DICH. GIGLIO G. – Dalla parte opposta delle Scarazze, in poche parole.
P. M. – Sì, dalla parte opposta delle Scarazze. Quindi siete da un lato voi tre; e dall'altra parte chi c'è, chi incontrate?
DICH. GIGLIO G. – Incontriamo Nicolino GRANDE ARACRI. Il quale... Io mi sono messo in disparte con Nicolino GRANDE ARACRI, perché lui c'ha questo vizio di prendere da parte le persone, dove mi disse che io dovevo pagare questo debito al cinese, in quanto il Mario Ursino era vicino a quest'azienda qua.
P. M. – A chi era vicino? A chi era vicino Ursino?
DICH. GIGLIO G. – Alla DGM.

P. M. – Alla DGM. E lei cos'ha risposto?
DICH. GIGLIO G. – Dissi che in quel momento non avevo soldi. Lui mi disse che io dovevo prendere dei soldi dai nipoti, fratelli Gaetano, e quindi avrei potuto cedergli quel debito, quindi da quel momento io non avevo nulla da pretendere dai fratelli Gaetano.
P. M. – Che credito lei aveva verso i Gaetano?
DICH. GIGLIO G. – Avevo fatto dei lavori, perché tra noi ci scambiamo a volte dei lavori, come con MUTO, con altri. In quel caso avevo fatto dei lavori ai fratelli Gaetano, gli avevo fatto dei trasporti. Erano più di duecentomila euro, però una parte me l'avevano data, erano rimasti fuori circa centottantacinquemila euro.
P. M. – Lei si ricorda i nomi di questo Gaetano?
DICH. GIGLIO G. – Il grande si chiama Antonio, il secondo si chiama Francesco e il terzo si chiama Pietro, che, fra l'altro, c'ha la nipote di Nicolino GRANDE ARACRI, ha sposato.
P. M. – Quindi, quando dice "nipoti", è nipote di GRANDE ARACRI indiretto per questo tipo di ragione che lei ci ha appena indicato.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ha sposato la figlia del fratello di GRANDE ARACRI Nicolino.
P. M. – Quindi per queste benedette fatture al cinese, cinquanta sono andati con il trattore, con il camion; adesso ha detto centottantacinquemila, GRANDE ARACRI l'ha sistemata così, quindi non aveva più il credito nei confronti dei Gaetano.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Diciamo che aveva sistemato una parte, era circa il 50% del debito di questa fattura.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<In questo senso, Presidente, mi richiamo al progressivo 2841 del 24 luglio del 2012, ore 11:31, RIT 618/12, presso la tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino nel procedimento 5946/10 R.G.N.R. modello 21 DDA Catanzaro, di cui ha parlato in udienza il Maresciallo D'Agostino qualche settimana fa>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Okay, siamo arrivati a questo punto. Di questi cinquecentomila euro e rotti, abbiamo ancora del dovuto: abbiamo centottantacinque più cinquanta, ne manca ancora una parte. Prosegua nel racconto.
DICH. GIGLIO G. – Finito quello, Nicola GRANDE ARACRI mi disse che dovevo cercare di sistemare la posizione quanto prima, e poi da lì ce ne siamo andati.
P. M. – Dica ancora altre questioni trattate in quell'incontro, se sono state trattate.
DICH. GIGLIO G. – Adesso, francamente, non...
P. M. – Avete parlato d'altro? Vi sono stati riferimenti ad altri affari, questioni?
DICH. GIGLIO G. – Che io mi ricordo, no, dottoressa. Francamente, no.
P. M. – Okay, andiamo avanti.
DICH. GIGLIO G. – Io non la sento proprio, la sento bassissimo.
P. M. – Andiamo avanti.
PRESIDENTE
P. – Avete messo le cuffie, sto riservato?
DICH. GIGLIO G. – Adesso sento benissimo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Andiamo avanti nel racconto.

DICH. GIGLIO G. – Poi da lì siamo andati via e poi c'è stato un altro incontro, il quarto incontro.

P. M. – Andiamo avanti, sì.

DICH. GIGLIO G. – Ah, parlo con il quarto incontro?

P. M. – Sì.

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che poi il BOLOGNINO, trascorso qualche mese, parlato qualche mese dopo quest'episodio il BOLOGNINO mi ricontatta, dicendomi che il Nicolino GRANDE ARACRI l'aveva contattato tramite il genero e aveva...

P. M. – Chi è il genero?

DICH. GIGLIO G. – Belfiore... Il nome, non lo ricordo. Belfiore fa di cognome, ha sposato la... "ha sposato"... era fidanzato con la figlia.

P. M. – Con la figlia di chi?

DICH. GIGLIO G. – Di Nicolino GRANDE ARACRI.

DIFESA (Avv. Brezigar)

<<Scusi se interrompo: si può avere un'inquadratura più ampia?>>.

PRESIDENTE

<<Prego?>>.

DIFESA (Avv. Brezigar)

<<Scusi se interrompo: si può avere un'inquadratura più ampia, signor Presidente? Di tutti i presenti, non soltanto... Ci sono dei silenzi che poi vengono immediatamente...>>.

PRESIDENTE

<<Se è possibile dal sito riservato, ferma la posizione attuale delle persone presenti, avere un'inquadratura più centrale>>.

Intervento dell'ausiliario collegato in videoconferenza dal sito riservato:

<<La telecamera è fissa, non si può spostare>>.

DIFESA (Avv. Brezigar)

<<Allora bisogna che si spostino le persone, perché io devo poter vedere chi c'è>>.

PRESIDENTE

<<GIGLIO, se si può spostare più sulla destra. Tiri un po' indietro il tavolo. Bravo, così. Si sposti indietro lei. Ecco, tirare un po' indietro il tavolo. L'Avvocato, anche l'Avvocato dovrebbe essere più visibile. Avvocato, più avanti, più verso destra. Va bene, adesso così direi che si vede meglio. Va bene, possiamo proseguire>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Allora, tramite il genero, BOLOGNINO ..?

DICH. GIGLIO G. – Gli disse che c'era necessità che BOLOGNINO scendesse giù insieme a me. Ho detto a BOLOGNINO se poteva evitarmi questo viaggio, perché avevo... Però non si è potuto evitare, e quindi siamo dovuti scendere giù. Siamo scesi giù, ma in quel frattempo avevamo... il BOLOGNINO aveva curato l'acquisto di alcune mattonelle, una grossa fornitura di mattonelle, e lui, prima di andare giù, mi disse: Guarda, dato che c'è da sistemare quella posizione, gli possiamo girare le mattonelle e poi, la mia posizione con te, ce la mettiamo a posto in un secondo momento. Gli avrei dovuto girare un appartamento giù a Praticello e la differenza che mancava. Così siamo andati giù, abbiamo incontrato Nicolino GRANDE ARACRI, dove gli abbiamo proposto queste mattonelle...

P. M. – Aspetti un secondo. Nell'incontro, nel terzo cosiddetto, lei ha detto che è volato da Milano Linate a Lamezia Terme insieme a BOLOGNINO Michele; quest'ulteriore discesa com'è avvenuta?

DICH. GIGLIO G. – Quest'ulteriore discesa è avvenuta che... Francamente, adesso sto avendo un vuoto di memoria. Quest'ulteriore discesa è avvenuta ..

P. M. – Siete andati insieme?

DICH. GIGLIO G. – No, ci siamo incontrati giù.

P. M. – Vi siete incontrati giù. Lei ricorda il periodo, più o meno?

DICH. GIGLIO G. – Ricordo che eravamo quasi a fine 2012.

P. M. – A fine 2012, più o meno. E ci può riferire qualche circostanza che connota i suoi incontri con GRANDE ARACRI Nicolino, qualche elemento in maniera tale da individuare la data?

DICH. GIGLIO G – (Non risponde)

P. M. – Lei cosa... quando è...

DICH. GIGLIO G. – Ricordo che sono sceso con mia moglie, dottoressa, signor Pubblico Ministero. Però adesso...

P. M – Questo è un altro elemento. E' sceso con sua moglie cosa vuol dire? Dove andava, lei, quando scendeva con sua moglie?

DICH. GIGLIO G. – A casa mia a Capo Colonna, lì dove c'ho il ristorante, l'agriturismo.

P. M. – L'agriturismo. E questo è un altro elemento. Quindi, rispetto all'incontro precedente, il terzo, quello con cui era andato in aereo con BOLOGNINO, quanto era passato, più o meno?

DICH. GIGLIO G. – Non le saprei dire, francamente. So che era dopo l'acquisto delle mattonelle, questo lo ricordo benissimo, che sono state acquistate le mattonelle; non erano state ancora ritirate. Lì ci possono essere delle date certe.

P. M – Okay. Ritirate da dove? Lei se lo ricorda?

DICH. GIGLIO G. – Dal luogo dove sono state acquistate.

P. M. – Se lo ricorda questo luogo? Il nome.

DICH. GIGLIO G. – La ditta che sono state acquistate, non la ricordo. So che erano nella zona di Crotone, francamente, però non so dove erano depositate, perché sono non andato, io.

P. M. – Chi si era interessato dell'operazione delle mattonelle?

DICH GIGLIO G. – Diciamo che, l'operazione, l'ha curata tutta Sergio BOLOGNINO, è stata curata dal fratello di Michele BOLOGNINO, l'acquisto delle mattonelle.

P. M – Qualchedun altro? Ci vuol raccontare quello che lei sa, intanto?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Quando sono state acquistate queste mattonelle, a BOLOGNINO serviva un'azienda per acquistarle. Sapendo che c'era la SECAV, società che Palmo VERTINELLI gestiva per alcune operazioni, chiesi a Palmo se potevamo fare quest'acquisto. Palmo mi rispose che ormai la SECAV era già in bancarotta. Non in bancarotta; era stata già protestata in alcune banche. C'era una banca ancora che non era stata protestata. Mi disse di rivolgermi direttamente a Oppido Raffaele e di regalargli qualcosa, direttamente a lui. Cosa che poi è stata fatta. Ho chiesto ad Oppido, Oppido mi ha fornito un blocchetto di assegni e sono stati staccati gli assegni per acquistare queste mattonelle.

P. M. – Okay. Lei ha detto SECAV, Palmo VERTINELLI; il fratello Giuseppe?

DICH. GIGLIO G. – In che senso il fratello Giuseppe?
P. M. – Rispetto alla SECAV.
DICH. GIGLIO G. – Le società venivano gestite da Palmo VERTINELLI, anche come le sue società, però il fratello Giuseppe era a conoscenza.
P. M. – "Era a conoscenza" cosa significa? Io posso essere a conoscenza che c'è la SECAV, ma non c'entrare nulla.
DICH. GIGLIO G. – Penso che era a conoscenza di quello che il fratello faceva, perché Giuseppe era più addetto sui cantieri, è quello che gestiva i cantieri, maggiormente.
P. M. – Ma rispetto alle quote della SECAV, lei ha nominato Palmo VERTINELLI; Giuseppe VERTINELLI c'entrava o non c'entrava?
DICH. GIGLIO G. – Lei mi sta parlando sugli utili se c'entrava o non c'entrava?
P. M. – No, non sull'affare delle mattonelle, sto parlando della SECAV, della società.
DICH. GIGLIO G. – Ma Giuseppe non c'entrava nella società, perché la società era intestata a Oppido, dottoressa, né a Palmo né a Giuseppe era intestata.
P. M. – Certo. E di chi era la società?
DICH. GIGLIO G. – Era di Oppido Raffaele.
P. M. – Era intestata ad Oppido Raffaele, lei ha detto. Ma Oppido Raffaele rispetto alla SECAV e ai VERTINELLI che rapporti aveva?
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che era una società che veniva gestita dai fratelli VERTINELLI, ma in particolare da Palmo. Quello che gestiva le operazioni (questo voglio dire) era Palmo VERTINELLI.
P. M. – Okay. Quindi il fatto che Oppido Raffaele fosse intestatario delle quote cosa significa?
DICH. GIGLIO G. – Era un prestanome.
P. M. – Okay, questo volevo sapere. Ho fatto questo break perché nel frattempo le volevo fare una contestazione per la memoria. Siamo nell'interrogatorio del 19 luglio del 2016, la pagina è la 143 e lei, quando le abbiamo fatto la domanda, la medesima di oggi, cioè se c'erano delle circostanze particolari che potevano aiutarci ad individuare i giorni in cui era andato a trovare GRANDE ARACRI Nicolino, ha risposto: "Perché io avevo il vizio di spegnere il telefono quando andavo, e lo spegnevo già quando partivo da casa mia"
DICH. GIGLIO G. – Va bè, quello sì.
P. M. – Io cercavo questa risposta.
DICH. GIGLIO G. – Ah, ho capito. Però, francamente, non...
P. M. – Intanto conferma queste dichiarazioni? Vuole spiegare un attimo meglio di queste poche parole che ho letto?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Io, quando uscivo da casa e sapevo che dovevo andare o dagli Arena o dai fratelli... o da Nicolino GRANDE ARACRI, spegnevo il telefono già da quando partivo da casa e non quando arrivavo a Cutro.
P. M. – Esatto. Da casa dove? Spieghi un attimo per chi non è pratico.
DICH. GIGLIO G. – Da casa mia, da Capo Colonna, dall'agriturismo, dal ristorante.
P. M. – Okay, quindi spegneva il telefono. E lei, questo fatto di spegnere il telefono, lo faceva anche in altre occasioni?

DICH. GIGLIO G. – No, non l'ho mai... solo quando andavo o dagli Arena o da Nicola GRANDE ARACRI. Ma in quel periodo dagli Arena non ci andavo e andavo solo ed esclusivamente da Nicolino GRANDE ARACRI.

P. M. – Okay, questo l'abbiamo chiarito. Quindi, tornando all'affare delle mattonelle e a questo quarto incontro che si realizza a fine 2012 presso GRANDE ARACRI Nicolino, dice BOLOGNINO... cosa le propone BOLOGNINO per estinguere il debito con il cinese?

DICH. GIGLIO G. – Di dargli le mattonelle a GRANDE ARACRI Nicolino... gli avremmo proposto, perché non era sicuro che avrebbe accettato, ma lui pensava di sì, visto che non c'era la possibilità economica di dare dei soldi, mi disse: Poi la mia posizione con te e con il fratello, l'avremmo sistemata in un secondo momento. Gli avrei dovuto cedere un appartamento più la differenza. Perché sull'affare mattonelle io non è che c'entravo, quindi la posizione dei duecento e rotti mila euro che venivano dalle mattonelle, gliell dovevo riconoscere tutti.

P. M. – E cosa succede? Avviene quest'incontro? Cosa viene detto?

DICH. GIGLIO G. – Sì, abbiamo fatto l'incontro, dove il GRANDE ARACRI ha accettato la proposta di BOLOGNINO, ci ha detto di sì, in quanto le mattonelle se le avrebbero divise con il cinese... "con il cinese"... con URSINI, e da lì capii che la fattura non andava pagata al cinese, i cinquecento e rotti mila euro andavano tra Mario URSINI e Nicolino GRANDE ARACRI.

P. M. – E quindi il cinese, sostanzialmente, che fine fa? Le è poi venuto a chiedere altro quando...?

DICH. GIGLIO G. – No. Io, il cinese, francamente, non l'ho mai più visto, né sentito né più visto né scritto. Non ha proceduto, diciamo.

P. M. – Quindi, dopo questi vari passaggi, in ultimo dopo questa proposta che viene accettata da Nicolino GRANDE ARACRI relativamente alle mattonelle, le mattonelle, lei dice, noi le consegniamo a GRANDE ARACRI e a Ursino, non al cinese, ma il cinese non chiede più niente.

DICH. GIGLIO G. – No. Esattamente.

P. M. – E queste mattonelle dove le avete portate, quelle dirette a GRANDE ARACRI Nicolino e a Ursino?

DICH. GIGLIO G. – Per una parte sono andate proprio lì alle Scarazze, per una parte sono andate da Mario Ursino direttamente su indicazione da lui... su indicazione sua.

P. M. – E chi le ha portate? Quali camion?

DICH. GIGLIO G. – Le mattonelle sono state date, come viaggi, a Franco Trifino, a altre società. Diciamo che le mattonelle hanno fatto un doppio trasporto, perché sono state portate da Cremona, da dov'erano, nel mio capannone di via Bigi e nel piazzale dove c'ha il capannone anche il BOLOGNINO, e poi da lì sono ripartite per giù, per la Calabria.

P. M. – E lei mi sa dire, oltre a Trifino, chi ha fatto questo trasporto dal nord ai vostri...?

DICH. GIGLIO G. – Ci sono stati dei viaggi anche dei fratelli VERTINELLI.

P. M. – Dei VERTINELLI. Altro? Altri che avevano camion e che hanno partecipato?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, adesso non ricordo tutti i nomi, dottoressa, signor Pubblico Ministero, però ci sono stati più trasporti, trasportatori.

P. M. – Con riferimento al luogo esatto da cui sono state prelevate queste mattonelle, nell'interrogatorio del 3 marzo del 2016, a pagina 63, lei ha affermato: "Dov'erano lì ad

Asola, quando è stato fatto il ritiro, che abbiamo iniziato il ritiro": conferma come luogo Asola?

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.

P. M. – Lei poi come si è sistemato con i BOLOGNINO, con BOLOGNINO Michele per questa situazione che ha anticipato prima, cioè le mattonelle vengono dirottate verso GRANDE ARACRI e verso Ursino? Poi ha detto: Noi ci sistemiamo tra di noi. Come vi siete sistemati, se vi siete sistemati?

DICH. GIGLIO G. – Ho dato una casa lì a Praticello, dove il BOLOGNINO ha fatto delle modifiche e, fra l'altro, mi ha fatto beccare anche una denuncia nel Comune di Praticello, proprietà che dovevo trasferirgli, ma stavo aspettando di azzerare un residuo di mutuo che c'era su quella proprietà. E il resto dovevo ancora darglielo.

P. M. – Che valore aveva questa proprietà, quest'immobile? Che cos'era? Che immobile era?

DICH. GIGLIO G. – Era un immobile... All'inizio era della GIGLIO S.r.l., è una palazzina con nove appartamenti giù a Praticello, a Gattatico, poi è stata girata alla T.F. Oggi è intestata alla T.F.

P. M. – Quindi il passaggio a favore di BOLOGNINO non c'è mai stato.

DICH. GIGLIO G. – Non c'è mai stato, perché c'è un residuo di mutuo lì, e quindi bisognava azzerare il mutuo. Perché, fra l'altro, il mutuo che c'è non è frazionato su ogni appartamento. Quindi il mutuo che c'è su quell'immobile è su tutta la palazzina.

P. M. – E BOLOGNINO usava questa casa, quest'immobile? Gliel'ha dato effettivamente?

DICH. GIGLIO G. – Sì. BOLOGNINO si è fatto le modifiche che doveva farsi, si è sistemato a modo suo, e si è trasferito là con la compagna, perché BOLOGNINO era separato dalla moglie.

P. M. – Con la compagna. E il valore? L'avete quantificato il valore di quest'immobile, tra di voi?

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che noi l'avevamo stimato centotrentamila, anche se ero di più il valore di questa casa, era molto di più.

P. M. – Lei ha detto nove appartamenti (mi sembra) a Gattatico. Altri appartamenti sono stati dati a BOLOGNINO o solo quello?

DICH. GIGLIO G. – No, intanto solo quello gli avevo dato.

P. M. – Qualcosa in affi...?

DICH. GIGLIO G. – No, aspetti, in affitto ne avevo dato un altro al pizzaiolo di BOLOGNINO, però dato come acquisto, perché quella casa per me ormai era di BOLOGNINO, quindi per me era come se fosse rogitata, anche se ce l'avevo io ancora intestata.

P. M. – "Io" cioè la T.F., ha detto prima.

DICH. GIGLIO G. – Eh?

P. M. – "Io", ma in realtà la sua società T.F., ha detto prima. Ha menzionato la T.F.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, la società T.F. era ancora intestataria. Sì, è stato dato un altro appartamento a BOLOGNINO, al pizzaiolo, il quale BOLOGNINO usava per persone che salivano da giù e altre persone che ospitava in quella casa.

P. M. – Pizzaiolo di quale locale?

DICH. GIGLIO G – Mi scusi, dottoressa, ma non ho sentito bene.

P. M. – Pizzaiolo di quale locale?

DICH. GIGLIO G. – Ah. Il pizzaiolo del locale che aveva acquistato dal DILETTO, perché lui aveva il bar pizzeria ristorante a Parma.
P. M. – Dove?
DICH. GIGLIO G. – A Parma.
P. M. – A Parma. Quello che abbiamo menzionato la volta scorsa?
DICH. GIGLIO G. – Sì, quello che ha ritirato da DILETTO, quello che gli ha ceduto DILETTO.
P. M. – Quello che gli ha ceduto DILETTO. Okay. Nel corso degli incontri con GRANDE ARACRI Nicolino, è stato fatto qualche riferimento a Curcio Domenico?
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che, nell'incontro con Nicolino, Nicolino mi diceva che aveva avuto degli estratti conto da parte della società C.D.I., dove erano arrivati dei soldi e lui ne era a conoscenza, e io... E' come se tu mi dici che non hai i soldi, però in teoria ti stanno arrivando dei bonifici sulla C.D.I., società intestata a mio cognato Curcio Domenico.
P. M. – Sì. Quella che l'altra volta ha detto che era la sua. Adesso non stiamo a ripetere tutte le volte.
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, sì, sulla C.D.I. e io gli dissi: Guarda che sono arrivati dei soldi, ma mio cognato si era preso cinquantamila euro senza avvertirmi, senza che io... e non c'è un euro su quella società. E pensai che gliel'avesse detto... Dato che mio cognato li ha presi insieme con l'altro cognato, con Giovanni...
P. M. – Cognome...?
DICH. GIGLIO G. – Procopio. Pensai che Procopio Salvatore, in quanto affiliato del GRANDE ARACRI, gli avesse detto tutto il discorso e fatto avere gli estratti conto.
P. M. – Quindi l'informazione che aveva GRANDE ARACRI Nicolino era giusta.
DICH. GIGLIO G. – Sì, era giusta.
P. M. – Era giusta. Ma che importo aveva preso, Curcio Domenico insieme a Procopio Giovanni?
DICH. GIGLIO G. – Erano circa cinquantamila euro.
P. M. – Cinquantamila euro, quindi una cifra bassa rispetto al suo debito con il cinese di cui stavamo parlando.
DICH. GIGLIO G. – Sì, sicuramente, per pagare la fattura era sicuramente bassa, però era stato un altro incentivo per pagare quella fattura lì.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Faccio riferimento alla conversazione 24601 nella tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino dell'8/1/2013, già trattata nella deposizione del Maresciallo D'Agostino>>.

GIGLIO ha, nella sostanza, confermato le sue dichiarazioni anche in sede di controesame (udienza 1.12.2016 e 7.12.2016).
Anche all'udienza del 18.1.2018, riseatito a controprova su richiesta della difesa, il collaboratore ha ribadito quanto già riferito, mettendo in luce la sua conoscenza dei fatti esclusivamente in relazione al suo coinvolgimento per il pagamento del debito nei confronti del cinese e non anche in relazione ai fatti pregressi. Ha infine puntualizzato che il recupero delle mattonelle avvenne nell'autunno del 2012. Una prima parte già nel mese di agosto, la restante tra ottobre, novembre, dicembre.

2.9. I fatti oggetto del capo 94bis

Prima di esaminare le dichiarazioni rese dagli imputati in merito alla vicenda, pare opportuno scandagliare le prove che l'Accusa ha fornito in ordine al capo 94bis, legato a quello finora analizzato di cui rappresenta il logico sviluppo. All'esito si procederà al vaglio della penale responsabilità degli imputati in ordine ad entrambe le accuse loro rispettivamente mosse.

Anche in ordine a questo capo d'accusa ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 23.2.2017. Si riportano, ancora una volta, la ricostruzione dei fatti così come svolta dall'Accusa, salvo il vaglio della sua correttezza all'esito della esposizione delle prove.

Il 24 settembre 2012 veniva intercettata una telefonata, nel corso della quale si comprendeva che OPPEDISANO si sarebbe recato proprio presso il capannone di BOLOGNINO Michele a Montecchio Emilia. Una volta insieme, alle 19:34 BOLOGNINO Michele telefonava alla sua compagna. Mentre era in attesa di ricevere una risposta veniva captata una frase dalla quale si evinceva che BOLOGNINO Michele era in compagnia di OPPEDISANO e, in tesi, anche di URSINI Mario. Questa è, secondo il testimone, la frase che lo dimostrerebbe: "*Puoi dire che lo troviamo, quando carica lo troviamo, che quei metri li troviamo come vuoi tu. Ti sto dicendo che glieli do tutti, compare Mà*". "Ma"" infatti indicherebbe, nella prospettiva d'accusa, il nome "Mario" (prog. 453 RIT 2366/12). Le parole captate facevano riferimento a quantitativi di metri di merce da caricare. E' un'affermazione che, secondo la ricostruzione d'accusa, era più che verosimilmente riconducibile proprio alle piastrelle, di cui BOLOGNINO pacificamente aveva la disponibilità. In effetti le conversazioni intercettate nei giorni seguenti rivelavano proprio come OPPEDISANO e URSINI, dopo l'incontro del 24 di settembre, avevano indirizzato da BOLOGNINO Michele alcuni soggetti interessati all'acquisto delle piastrelle. Proprio l'intervento di URSINI e OPPEDISANO avrebbe condotto, infatti, all'intervento di BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto legato alle cosche di Gioiosa Ionica. Il 26 settembre del 2012 emergeva, in tesi, che OPPEDISANO aveva inviato presso BOLOGNINO Michele alcuni soggetti che in quel contesto non erano meglio indicati e che in quei giorni si trovavano alla fiera di Bologna, dove si stava svolgendo il Cersaie, il salone internazionale delle ceramiche. Il dato risultava singolare ed aveva un preciso significato nell'ambito del contesto indagato, soprattutto in relazione al possesso delle piastrelle da parte di BOLOGNINO. Veniva, infatti, ipotizzato che i soggetti inviati da OPPEDISANO operassero nel settore delle ceramiche, tant'è che erano alla fiera e che, per questo motivo, erano disponibili all'acquisizione delle piastrelle, motivo per il quale erano stati inviati da BOLOGNINO Michele. Ciò dava ulteriore riscontro all'incontro tenuto due giorni prima con BOLOGNINO, nel corso del quale il dialogo veniva ricollegato al prelievo delle mattonelle. Conferme su questo punto giungevano, in tesi d'accusa, dalla conversazione intercettata il 26 di settembre, contenente indicazioni importanti sui personaggi inviati da OPPEDISANO. BOLOGNINO infatti parlava con un certo Pasquale e gli raccontava di aver ricevuto presso il suo capannone alcuni costruttori di Gioiosa Ionica (lo stesso paese di OPPEDISANO e di URSINI), i quali si trovavano in fiera a Bologna (ulteriore elemento concordante) e che erano interessati all'acquisto delle piastrelle. BOLOGNINO poneva altresì l'accento sul fatto che questi soggetti erano i figli di tale BUTTIGLIERI, al quale in Calabria avevano sequestrato "tutte le cose". Infatti, ha spiegato il teste, BOLOGNINO direbbe proprio: "*Quei figlioli di Gioiosa, quello che... Penso che lo conosci, i figli di BUTTIGLIERI.*

Non so chi è. Quello gli hanno sequestrate tutte le cose laggiù, quello Rossiello, l'Audi A6". (prog. 691 RIT 2366/12). Attraverso questi elementi, appariva chiaro agli inquirenti come i soggetti inviati da OPPEDISANO fossero effettivamente le persone di cui aveva parlato BOLOGNINO.
Il 27 di settembre viene registrata una nuova conversazione tra BOLOGNINO Michele e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, che dava la definitiva conferma a tutto quello che era stato ipotizzato sino a quella fase delle indagini. BOLOGNINO confermava a OPPEDISANO che il giorno prima erano stati da lui "quelli", riferendosi, secondo la prospettiva d'accusa, ai soggetti che aveva indicato come i "figli di BUTTIGLIERI" (prog. 62 RIT 2367/12). La mediazione di OPPEDISANO e di URSINI risultava essere proficua, tant'è vero che il primo di ottobre del 2012 BOLOGNINO Michele veniva contattato da un uomo che si presentava proprio come BUTTIGLIERI di Gioiosa. La conversazione entrava subito nel vivo e affrontava la questione della fornitura delle piastrelle e la modalità di trasporto delle stesse piastrelle in Calabria (prog. 1156 RIT 2366/12). Il 2 di ottobre del 2012 veniva registrata un'altra conversazione dal tenore più o meno identico (prog. 1283 RIT 2366/12); vi era tuttavia un passaggio interessante in tesi d'accusa, anche alla luce degli sviluppi successivi, in cui BUTTIGLIERI chiedeva a BOLOGNINO Michele una copia della fattura per conoscere l'esatto quantitativo del materiale. Quindi la collaborazione con BUTTIGLIERI sembrava essersi avviata verso un'evoluzione positiva, come sembrava emergere anche dalla conversazione che BOLOGNINO Michele faceva registrare con un certo Saverio, al quale comunicava, appunto, di essere riuscito a piazzare le piastrelle verso Gioiosa Ionica (prog. 126 RIT 2367/12).

Quanto alla figura di BUTTIGLIERI gli accertamenti esperiti sul conto di costui, consentivano di identificarlo in BUTTIGLIERI Salvatore, nato a Gioiosa Ionica il 16.3.1948. A Gioiosa Ionica aveva sede una rivendita di ceramiche rispondente al nome Ceramiche BUTTIGLIERI e il personaggio in questione risulta essere stato condannato per traffico di stupefacenti e gravato anche da numerosi precedenti di Polizia, tra i quali anche associazione a delinquere di tipo mafioso. Inoltre ulteriori approfondimenti sempre sul conto di BUTTIGLIERI, così come identificato consentivano di appurare come effettivamente fosse stato oggetto di un provvedimento di confisca dei beni divenuto esecutivo nel 2001. Peraltro questa confisca era stata anche oggetto di alcuni articoli di stampa su alcuni quotidiani reggini. Quindi anche in questo caso gli accertamenti avevano confermato quello che era emerso dalle affermazioni dello stesso BOLOGNINO, quando parlava di soggetti ai quali era stato sequestrato tutto.

Tornando ai contatti registrati tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI, le successive conversazioni permettevano di riscontrare ulteriori elementi ritenuti, in chiave d'accusa, particolarmente interessanti. Il 3 di ottobre BOLOGNINO Michele contattava infatti BUTTIGLIERI chiedendogli un numero di fax per inviargli, appunto, le cose di cui aveva bisogno; BUTTIGLIERI gli forniva un numero di telefono intestato ad una ditta denominata CVR di Pugliese Saverio (prog. 1524 RIT 2366/12). Il dato appariva interessante, perché BUTTIGLIERI aveva in precedenza chiesto a BOLOGNINO di inviargli le fatture. Effettivamente, pochi minuti dopo questo contatto, il monitoraggio del numero di fax, del

numero fisso in uso a BOLOGNINO Michele consentiva di intercettare quattro pagine di fax inviate proprio verso il numero che gli era stato fornito da BUTTIGLIERI. *"Che cos'era stato inviato? Era stata inviata una fattura, recante il numero progressivo 213 del 2 agosto del 2012, ed era una fattura relativa proprio alla fornitura di un considerevole quantitativo di piastrelle di varie tipologie, fattura che era stata emessa dalla SERENA REAL ESTATE & SERVICE S.p.A. di Mantova in favore della SECAV S.r.l. di Roverchiara. Questa era proprio una conferma documentale oggettiva di come si fosse evoluta l'apprensione delle piastrelle e della disponibilità che ne aveva BOLOGNINO Michele."* Quasi contemporaneamente, BOLOGNINO riceveva un fax da parte di BUTTIGLIERI, che altro non era che un foglio bianco recante semplicemente il timbro della ditta CVR di Pugliese Saverio (prog. 11 RIT 2539/12). Iniziava così una escalation di contatti tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI proprio in ordine alle piastrelle. In particolare, nel corso di una telefonata emergeva che BOLOGNINO aveva comunicato a BUTTIGLIERI di aver caricato due camion con la merce dello stesso tipo (prog. 1544 RIT 2366/12).

Un'altra telefonata particolarmente importante era quella registrata il 19 di ottobre del 2012, che forniva un'ulteriore chiara conferma, secondo la tesi d'accusa, di come la collaborazione tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI fosse passata attraverso la mediazione di Mario URSINI. BUTTIGLIERI affermava, infatti, che lo zio Mario era andato a trovarlo il giorno prima e che gli aveva riferito che Michele BOLOGNINO aveva la disponibilità di alcuni rivestimenti a Crotone. Infatti BUTTIGLIERI, ha spiegato il teste, dice: *"Dove avete quel materiale che mi diceva lo zio, che è venuto ieri a trovarmi?"*. – *"Chi?"*. *E BUTTIGLIERI: "Lo zio Mario è venuto trovarmi ieri e mi diceva che avete rivestimenti a Crotone, non so"*. *E Michele: "A Crotone, ma devo venire io, Sasà"*. Quindi rimandavano la discussione e gli eventuali dettagli ad un loro incontro che sarebbe avvenuto non appena Michele si fosse poi recato in Calabria (prog. 3427 RIT 2366/12).

Il tema dei contatti tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI e il fatto che questi fosse arrivato da BOLOGNINO per il tramite di URSINI e OPPEDISANO aveva indotto a concentrare l'attenzione investigativa proprio sui contatti che intercorrevano tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI. Questo monitoraggio che aveva consentito di riscontrare in maniera puntuale un episodio particolarmente importante dal punto di vista investigativo anche in relazione ai successivi sviluppi. Il 26 di ottobre veniva intercettata una serie di telefonate (prog. 4253-4273-4284-4285-4287-4249-4295-4296 RIT 2366/12; prog. 5861-5862-5866-5876- 5880 RIT 2365/12) dalle quali, secondo l'accusa, si evinceva che nella mattinata un camion inviato da BUTTIGLIERI doveva effettuare un ennesimo carico di piastrelle. In quel frangente BOLOGNINO Michele si trovava in Calabria insieme a RICHICHI e organizzava le operazioni di carico telefonicamente, servendosi di alcuni personaggi di sua fiducia e che effettivamente le indagini avevano accertato essere soggetti che in quel periodo avevano particolari contatti e legami con BOLOGNINO. Per prima cosa veniva avvisato ALLELUIA Lauro, che veniva incaricato di attendere l'arrivo del camion inviato da BUTTIGLIERI a Montecchio, in quanto avrebbe poi dovuto condurre l'autista fino a Gualtieri, dov'era stipato il materiale. Nel contempo BOLOGNINO si accordava con GIGLIO Giulio affinché Francesco, poi identificato in FLORIO Francesco, genero di BOLOGNINO Michele, una volta arrivato il camion presso la sede della GIGLIO, prelevasse un muletto ed accompagnasse ALLELUIA Lauro e l'autista del camion presso il deposito delle piastrelle per

effettuare il carico delle stesso. Un dato particolarmente interessante, in tesi d'accusa, in relazione a questi due luoghi ubicati a Gualtieri ai quali si era fatto riferimento era quello che emergeva nel corso della telefonata registrata alle 09:25 (prog. 4253 RIT 2366/12), intercorsa tra RICHICHI Giuseppe e Francesco. RICHICHI, infatti, a un certo punto gli domandava se Francesco si trovasse al primo o al secondo capannone e lo esortava a portare fuori il muletto, in quanto ALLELUIA era arrivato. Le conversazioni intercettate fino a quel momento avevano evidenziato che il materiale che il camion inviato da BUTTIGLIERI avrebbe dovuto prelevare non era presso la GIGLIO S.r.l., ma si trovava presso un altro deposito, ubicato sempre a Gualtieri, e che era un deposito sempre nelle disponibilità dei GIGLIO. Quest'ipotesi era suffragata, in tesi d'accusa, proprio dall'affermazione di RICHICHI, il quale aveva chiesto a Francesco se si trovava presso il primo o il secondo capannone. Effettivamente dalle successive telefonate veniva riscontrata, secondo la ricostruzione d'accusa, la piena conferma a quanto ipotizzato: nel corso di una telefonata tra ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe emergeva come, una volta giunti presso il capannone in cui erano stipate le piastrelle, ALLELUIA Lauro, Francesco e l'autista del camion si erano trovati di fronte ai sigilli dell'Autorità giudiziaria in relazione al sequestro dell'area. Nonostante ciò, RICHICHI esortava ALLELUIA ad effettuare ugualmente le operazioni il più rapidamente possibile e a riferire, in caso di eventuali problemi, che le piastrelle erano di proprietà della SECAV (prog. 5862 RIT 2365/12).
Il 29 di ottobre del 2012, ha spiegato il teste, la vicenda superava questa fase di stallo: le piastrelle erano state sbloccate e, di conseguenza, si poteva completare il carico. Nonostante ciò, BUTTIGLIERI non aveva l'immediata disponibilità di camion, però BOLOGNINO voleva liberare al più presto il capannone della S.I.C.E., come emergeva, in tesi, nel corso di una conversazione telefonica del 30 di ottobre del 2012. Si rivolgeva, allo scopo, a VERTINELLI Palmo per i trasporti (prog. 4690, 4718 RIT 2366/12 e 6409 RIT 2365/12). Inoltre le telefonate captate tra il 9 e il 12 novembre 2012, confermavano, secondo la ricostruzione d'accusa, che VERTINELLI aveva effettivamente dato la propria disponibilità al trasporto delle piastrelle non soltanto da Gualtieri a Montecchio, ma anche verso la Calabria. Infatti, il 9 novembre 2012 VERTINELLI Palmo informava RICHICHI Giuseppe che il camion stava per arrivare in Via Bigi per caricare le piastrelle. In quel frangente, RICHICHI affermava che avrebbe caricato anche alcuni pacchi di piastrelle senza bolla destinati a tale Franco, titolare di un magazzino in Calabria, che le avrebbe poi rivendute senza difficoltà (prog. 7794 RIT 2365/12). L'11 di novembre RICHICHI avvisava suo cognato Mimmo che la sera seguente sarebbero arrivati due pacchi di VERTINELLI con le piastrelle. Mimmo era localizzato in Calabria (prog. 8195 RIT 2365/12). La stessa cosa faceva BOLOGNINO Michele il 12 novembre del 2012 (prog. 5910 RIT 2366/12), informando BUTTIGLIERI Salvatore che in giornata sarebbero arrivati altri due camion, (secondo la tesi d'accusa, appunto, i due camion di VERTINELLI). L'intreccio degli interessi tra VERTINELLI, BOLOGNINO Michele e BUTTIGLIERI Salvatore si era riproposto nuovamente a partire dal 25 novembre del 2012. Questa volta i contatti erano finalizzati a regolare il pagamento dei trasporti effettuati da VERTINELLI in Calabria. In questa fase emergeva nuovamente un aspetto che, secondo la prospettazione d'accusa, aveva una forte connotazione associativa, tant'è vero che, proprio in occasione della trattazione di questi argomenti, si faceva nuovamente riferimento alla figura di GRANDE ARACRI Nicolino. Questi elementi

emergevano in maniera importante attraverso le conversazioni che venivano captate all'interno del capannone di Montecchio Emilia, proprio tra BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Palmo. Il dialogo è del 25 novembre del 2012 ed è un dialogo nel corso del quale VERTINELLI apprendeva da BOLOGNINO Michele che un emissario di GRANDE ARACRI Nicolino si era presentato da lui per cercare VERTINELLI. BOLOGNINO aggiungeva che si trattava di tale Gaetaneddu, genero di Nicola, il quale, però, non conosceva il motivo della convocazione. BOLOGNINO Michele, ha spiegato il teste, gli diceva proprio: *"Vedi che sono venuti ieri sera, che ti vuole a te urgente" E VERTINELLI dice: "Ma chi è venuto?". BOLOGNINO: "Il genero è venuto". – "Eh, non so...". BOLOGNINO Michele: "No, il genero di Nicola". VERTINELLI: "E chi è?". – "Gaetaneddu"*. (prog. 156 RIT 2708/12). Il soggetto in questione, secondo la ricostruzione d'accusa, si identificava in BELFIORE Gaetano, fidanzato di GRANDE ARACRI Nicole Valentina, figlia di GRANDE ARACRI Nicolino. BOLOGNINO, sempre in quel dialogo, sottolineava nuovamente l'urgenza della convocazione ed aggiungeva di essere stato interpellato anche lui. A sua volta VERTINELLI faceva delle affermazioni che lasciavano intuire come lo stesso VERTINELLI avesse inizialmente immaginato che la convocazione fosse legata alla perquisizione che qualche giorno prima i Carabinieri avevano effettuato a carico di BOLOGNINO, proprio presso il capannone di Montecchio Emilia, che lo stesso VERTINELLI, ha spiegato il teste, definiva come una "botta" che aveva inguaiato BOLOGNINO: *"Non è 'sto problema qua, no, ti ha fatto una botta proprio ad inguaiarti"*. BOLOGNINO, in risposta, affrontava invece la questione relativa al pagamento dei viaggi effettuati da VERTINELLI per trasportare le piastrelle da BUTTIGLIERI, dando in un certo qual modo l'impressione di conoscere o comunque di immaginare il motivo della convocazione che VERTINELLI aveva ricevuto da GRANDE ARACRI. Proprio in relazione a quest'aspetto, i due decidevano di contattare direttamente BUTTIGLIERI per definire meglio la questione. E in effetti alle 10:42 BOLOGNINO Michele contattava telefonicamente BUTTIGLIERI Salvatore (prog. 8207 RIT 2366/12). Dopo un breve scambio di battute, quest'ultimo affermava che avrebbe fatto cinque assegni. Terminata la conversazione, BOLOGNINO e VERTINELLI tornavano a commentare la vicenda dei trasporti e l'interessamento di questo terzo soggetto, che, secondo la ricostruzione d'accusa era GRANDE ARACRI Nicolino (prog. 157 RIT 2708/12). BOLOGNINO sottolineava chiaramente quest'aspetto, affermando che era lui nel mezzo e che in quel periodo era impossibilitato a recarsi in Calabria, così come gli era stato richiesto, in quanto voleva seguire da vicino ulteriori situazioni anche relative ai trasporti delle piastrelle. Il passaggio successivo di questa conversazione faceva desumere, in tesi d'accusa, come la convocazione di VERTINELLI fosse verosimilmente legata ad una sorta di rendicontazione sui quantitativi e sui viaggi che erano stati effettuati in quel momento, tant'è vero che BOLOGNINO e VERTINELLI si confrontavano rapidamente su quest'aspetto, sul numero dei viaggi che, secondo loro, ammonterebbero addirittura a circa un centinaio. Subito dopo aver affrontato quello che, secondo loro, poteva essere il motivo e il contenuto di questa conversazione, BOLOGNINO esortava nuovamente VERTINELLI ad assecondare la richiesta di recarsi in Calabria. Però VERTINELLI era titubante, affermava di non volerci andare personalmente, ma di voler inviare suo fratello. "*BOLOGNINO Michele gli dice: "Tu vedi appena puoi scendere, che ieri...". E VERTINELLI Palmo: "Gli mando a mio fratello ora, gli ho detto: Non può scendere mio fratello? Mi ha detto: è lo stesso, ha detto...". Peraltro i*

successivi passaggi sembrano in un certo qual modo spiegare la titubanza di VERTINELLI, che sembrava voler evitare di recarsi a Cutro per non incorrere in eventuali controlli che potessero accostarlo a GRANDE ARACRI Nicolino, tant'è vero che anche BOLOGNINO fa una sorta di parallelismo con questa situazione, raccontando un po' quello che gli era successo in occasione della perquisizione, che, secondo lui, era stata una situazione che l'aveva in un certo qual modo messo in difficoltà a causa di terzi soggetti, che erano sicuramente identificabili in Richichi Giuseppe."

Tornando al pagamento dei viaggi, ha spiegato il teste, la conversazione registrata il 5 dicembre del 2012 dava contezza, in tesi, di come gli assegni per VERTINELLI erano stati consegnati da BUTTIGLIERI direttamente a BOLOGNINO Michele. La successiva analisi effettuata della documentazione fiscale delle società sequestrate ai VERTINELLI permetteva di acquisire un dato importantissimo a conferma dei trasporti effettuati per BUTTIGLIERI. Venivano infatti rinvenute quattro fatture emesse dall'IMPRESA VERTINELLI alla ditta CVR di Pugliese Saverio, riferibili a diciassette viaggi effettuati tra ottobre e dicembre del 2012. La CVR era la ditta che BUTTIGLIERI aveva indicato a BOLOGNINO Michele tramite fax. Per questo motivo, secondo l'ipotesi d'accusa, il fax con il timbro della CVR era proprio funzionale all'emissione delle fatture per i trasporti. Sempre secondo la ricostruzione d'accusa, inoltre, era intuibile come la predetta CVR fosse stata utilizzata da BUTTIGLIERI per allontanare da sé la riconducibilità della transazione e evitare in un certo qual modo un eventuale monitoraggio che potesse eventualmente inquadrare la vicenda come un affare tra due organizzazioni mafiose. Questo anche perché, come accennato, BUTTIGLIERI era già stato sottoposto anche alla confisca dei beni, in quanto considerato elemento contiguo alle cosche operanti nel gioiosano. Peraltro queste fatture davano un riscontro al contenuto del dialogo intercorso tra BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Palmo, durante il quale si faceva proprio riferimento ai viaggi che VERTINELLI aveva effettuato per trasportare il materiale a BUTTIGLIERI. Quindi questi sono i passaggi che portano alla fine dell'anno 2012, passaggi che, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbero assolutamente sintomatici di come quest'affare sia divenuto, da un certo momento in avanti, un affare del sodalizio emiliano, che era intervenuto in maniera corale e compatta per la gestione della vicenda, attraverso la messa a disposizione di mezzi, di società sicuramente funzionali sia allo stoccaggio e alla ripartizione in più siti della merce, che alla produzione dei necessari documenti fiscali, contabili e di trasporto per dare una parvenza di regolarità a quello che in realtà partiva come un affare dai contorni ambigui, che poi erano diventati illeciti nelle modalità di apprensione della merce.

Infine va ricordata, sempre in questa ottica ricostruttiva, la conversazione ambientale all'interno della tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino nella quale risultano gli inequivocabili riferimenti alle piastrelle, a GIGLIO, al cinese e a Mario URSINI (cfr. capo 96)

2.10. Gli esami degli imputati

In sede di esame (udienze 9 e 11 maggio 2017) nonché all'udienza del 13.12.2016, l'imputato BOLOGNINO Michele ha fornito la sua versione dei fatti in ordine all'affare delle mattonelle, sostenendo che un giorno, trovandosi nei pressi dell'ufficio di GIGLIO, incontrò Pino VERTINELLI. Poiché voleva acquistare delle mattonelle e non aveva la disponibilità di un blocchetto di assegni per poter procedere al pagamento in quanto protestato, disse a

VERTINELLI che gli serviva un'azienda per poter emettere assegni, quest'ultimo gli disse di chiedere a GIGLIO, il quale gli indicò la "SEAC" (*id est* SECAV) che era di OPPIDO Raffaele. Successivamente mandò suo fratello a controllare le mattonelle. Secondo l'imputato la vera vittima fu lui e non Luca Rossi, perché prendendogli le mattonelle, che erano da buttare, gli ripulì gratis il capannone, mentre lui si trovò con quelle mattonelle e, in più, dovette pagare MUTO Antonio per il trasporto. A dire dell'imputato dalle intercettazione si evince che lui ha pagato 8.000 euro ad Antonio MUTO per il trasporto delle mattonelle e che queste vennero "caricate" fino a settembre, con uno 1 o 2 viaggi a settimana. Per quanto attiene alla provenienza delle mattonelle, il BOLOGNINO ha sostenuto che le stesse provenivano da un fallimento, e che dopo averle ritirate le aveva portate in Calabria per venderle un po' a Crotone, un po' a Vibo e un po' a Locri; *" però non ho preso quasi neanche i soldi..."*

Sulle ragioni per le quali durante le telefonate con Sandrini si faceva chiamare Pasquale, l'imputato ha dichiarato che quando Luca Rossi lo chiamò per la prima volta "forse" dal suo telefono cellulare aveva risposto Izzo Pasquale che era una persona che lavorava con lui. Quando Sandrini Davide chiese una carta di identità, gli diede quella di Izzo Pasquale, che era con lui a caricare le mattonelle la prima volta.

Sulle ragioni per le quali, invece, il fratello si presentò come Geometra Sartori, l'imputato ha dichiarato che suo fratello non si presentò mai come geometra Sartori e che costui, probabilmente, esisteva veramente ed era un amico di GIGLIO che lavorava per la SECAV; suo fratello si limitò ad andare a vedere le mattonelle ma non portò mai assegni.

Per il trasporto delle mattonelle vennero fatti circa ventiquattro viaggi; quelli da Mantova a Montecchio vennero effettuati da MUTO; altri viaggi da Mendicino, da Nicola di Torre di Melissa e da VERTINELLI, che si occupò dei viaggi in Calabria per trasportare le mattonelle a BUTTIGLIERI Salvatore, un acquirente che conobbe a Bologna alla Fiera delle mattonelle. A suo dire BUTTIGLIERI non pagò mai ai VERTINELLI i viaggi che questi fecero (8-9 viaggi da Montecchio alla Calabria).

Ha poi negato di essersi recato da GRANDE ARACRI Nicolino per la vicenda delle mattonelle né di sapere in che modo potesse costui essere interessato all'affare.

Quanto al debito di GIGLIO verso "il cinese" e Mario Ursino, l'imputato ha dichiarato che GIGLIO gli disse di avere un debito con un cinese e con Mario URSINI (che erano in società insieme) e che, al fine di pagare tale debito, siccome in quel momento GIGLIO non aveva disponibilità, egli cedette a Mario URSINI parte delle mattonelle ed un camion. A tale ultimo proposito ha dichiarato:

SIG. BOLOGNINO M. – L'ho pagato io, il camion, perché il camion che ha dato GIGLIO a Mario Ursino era il mio.

P. M. RONCHI – Che camion era? Ce lo può descrivere?

SIG. BOLOGNINO M. – Uno Stralis, il trattore con il semirimorchio.

P. M. RONCHI – A chi era intestato il camion?

SIG. BOLOGNINO M. – Dottorè, io so che, la verità, quel camion GIGLIO... GIGLIO mi diceva: Michè, non ti preoccupare, lo prendo io, tu mi paghi duemila euro al mese. Dice: Con il lavoro che facciamo, io mi tolgo la rata del camion – tanto lui li prendeva a rate, questi camion. Delle volte li prendeva da Mantella, però quel camion non era stato comprato da Mantella, era stato comprato tra Parma... prima di arrivare a Parma.

P. M. RONCHI – Quindi non era intestato a lei, BOLOGNINO, questo camion?
SIG. BOLOGNINO M. – No. Gliel'ho detto, era intestato a GIGLIO. Io dovevo pagarlo a GIGLIO. Io gli pagavo i camion, a GIGLIO, perché GIGLIO faceva questi lavori qua, dottoressa. Lo faceva anche con il genere. Gli dava il camion e faceva pagare... tipo padroncini. Li gestiva lui. Lui si pagava il gasolio, pagava la rata, e poi quello che rimaneva veni... Fino a quando ha lavorato questo camion, non è rimasto mai un soldo. Quando poi ha dovuto togliere 'sto debito, il camion che ha ceduto è stato quel camion là. Quel camion, lui l'aveva pagato, gli stavo spiegando... tra Parma... prima di arrivare a Parma c'è un grande sfascio... come si dice?, demolizione, che prendeva questi camion all'asta. Lui l'aveva pagato 7-8.000 euro e aveva agganciato dietro un semirimorchio che costava sui 7-8.000. In tutto, tra trattore e camion, valeva 18-19.000 euro, 15.000 euro, questi soldi qua valeva il camion. E lui si è scontato... con quel camion si è scontato il valore di 50.000 euro.
P. M. RONCHI – Che marca era questo camion?
SIG BOLOGNINO M. – Fiat, rosso, era un colore rosso, Stralis

L'imputato ha quindi negato di essere intervenuto in favore di GIGLIO di fronte a TURRA' e VALERIO che si erano presentati da GIGLIO per chiedere il pagamento del debito di URSINI.
Dopo l'incontro al bar Dodonut, ha continuato l'imputato, si accordarono e GIGLIO gli diede un camion: *"Se non mi sbaglio, dopo che ci siamo incontrati, siamo rimasti che doveva dare questi soldi, perché GIGLIO ha sempre detto che è vero che aveva questo debito con i cinesi. Lui chiamava i cinesi, però insieme a Mario Ursino. Gli ho detto se aveva un debito. Lui gli ha dato un camion, non uno stralis, un camion rosso, un bilico, quelli che portano inerti. Il camion, come ho spiegato ieri, di GIGLIO, non è che ha dato... il camion che aveva io con GIGLIO. E questo camion gliel'ha dato a Ursino per 50.000 euro ma era un camion che valeva... io lo sapevo, e GIGLIO pure, valeva sui 20.000 euro, 22.000 euro neanche"* (Verb. Sten. Pag. 74 udienza 11 maggio).
In merito ai rapporti tra Mario URSINI, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio l'imputato ha dichiarato che costoro si conobbero quando si recarono assieme a lui al bar Dodonut di Parma.

BOLOGNINO SERGIO, sottopostosi ad esame alle udienza del 30 maggio e del 1 giugno 2017, ha negato quanto sostenuto da GIGLIO, ossia che l'organizzatore dell'affare delle piastrelle fosse lui. A suo dire venne informato dell'acquisto delle piastrelle un giorno prima della vendita. L'affare gli sarebbe stato attribuito sulla base di altre intercettazioni che non riguardano quell'affare. Dice di conoscere bene LOPRETE, con cui aveva lavorato molto, e ROCCA Antonio, conosciuto in quei giorni presentatogli proprio da LOPRETE. Ha tuttavia ammesso di essersi recato a valutare le piastrelle e di avere dato un altro nome invece del suo. Quella è l'unica cosa che potrebbe pensare al suo coinvolgimento nella vicenda. In realtà, il suo interessamento è dovuto principalmente all'inizio della fase, quando suo fratello lo avverte il 26 di luglio. Vi sono, a suo dire, una serie di telefonate con cui si accorda con LOPRETE per andare a vedere le piastrelle. Era quindi andato con ROCCA a vedere queste mattonelle pensando di andare in un negozio di piastrelle, in un capannone. Solo quando giunse sul posto comprese la reale situazione. A quel punto si era presentato con un nome

falso perché non voleva essere in alcun modo riconoscibile, anche perché doveva solo valutare le mattonelle, né pensava si trattasse di un affare illecito. A suo dire era una cosa del tutto irrilevante. Di seguito le parole del BOLOGNINO tese a escludere qualsiasi suo coinvolgimento rilevante nell'affare oltre quello specifico intervento anche perché, ha spiegato, non guadagnò nulla dall'affare, né seppe che fine fecero quelle mattonelle; tanto meno sapeva che fossero state utilizzo per ripianare il debito di GIGLIO con il cinese.

SIG. BOLOGNINO S. - ROCCA. Poi ROCCA mi spiega il motivo. ROCCA conosceva già Luca Rossi, ha detto che aveva lavorato con lui, che comunque aveva un credito, che aveva più volte cercato di vendere queste piastrelle, perché poi voleva anche ricavare qualcosa per poter prendere i suoi soldi, perché lui diceva di vantare un credito da questo Rossi. Io, quando vedo 'sto... le ripeto, quando entriamo su questi uffici, su questi uffici delle piastrelle e del Rossi, sinceramente, visto questo, visto quello che mi aveva detto, io inizialmente cosa faccio? Prima che mi presentasse ROCCA, io mi presento e gli dico. "Geometra Sartori". Io inizialmente. Presidente, lo faccio anche perché non volevo spendere il mio nome, anche perché, in ogni caso, la mia presenza in quel momento là, la mia... era assolutamente di valutare quelle mattonelle. Io poi non avrei avuto più rapporti, non conoscevo le persone, non mi interessava. Io pensavo tranquillamente che fosse una transazione regolare. Siccome non doveva avere nessun tipo di vantaggio economico, così com'è stato, non doveva assolutamente trattare altro che il prezzo, ho preferito dare quel nome che in quel nome mi ricordava effettivamente il nome di un geometra che lavorasse da GIGLIO. Non me lo ricordo se era Sartori, se era... un nome simile. E io ho dato quel nome. Di questo fatto qua, io neanche a mio fratello dissi niente, perché tanto la cosa non era influente per me. Per me era solamente di andare, vedere 'ste piastrelle e andarmene via, non mi interessava. Nel momento che ho parlato con Rossi, Rossi si era messo due o tre pannelli di 'ste piastrelle, di quelle più belle. E io dico. Ma questo è tutto quello che c'hai o c'hai...? E mi fa vedere delle altre... tramite computer, altre cose che aveva in questo capannone. Io gli dico: Guarda, quello che mi stai facendo vedere qua è un discorso, no quello che tu mi fai vedere a computer, questa è tutta roba datata, roba che non era assolutamente di mercato. Però le posso dire una cosa: io, valutando tutto il materiale, valutando quello che era... bastava vendere quel 25% di quel materiale, che sicuramente poteva essere usata su strutture, su costruzioni anche qua in Italia, facendo quello si andava a recuperare quello che era l'intero investimento. La rimanenza sicuramente si poteva benissimo vendere, perché non era sicuramente un prodotto che poteva andare bene in Italia, poteva andare bene nei Paesi sottosviluppati, posso dire, non so, Nord Africa, Tunisia, quelle zone ancora dove effettivamente stanno facendo costruzioni molto appRossimative. Questo è stato il mio intervento. A quel punto io, nel momento che faccio l'accordo e gli dico il prezzo, cercavo di tirare il prezzo per cercare più possibile... ma Rossi... E le posso dire che Rossi è venuto qua, ha detto tutta la verità, però una verità non l'ha detta, perché lui, quando dice: Ah, ma io... Lui, a me personalmente, mi ha detto: Guarda, io devo tirare almeno i soldi che ho speso. Ma io ho visto che, quelle piastrelle, lui se l'è ritrovate dentro un capannone e non sapeva neanche di chi fossero. Lui ne attribuiva il suo possesso esclusivamente perché le ha trovate là. L'unica cosa che effettivamente non ha detto Rossi. Comunque, le dicevo, ci accordiamo a 4 euro al metro. Io vado via, dopodiché chiama mio fratello e gli dico: Guarda, potete andare a caricare tranquillamente, organizzatevi con i camion e sbrigatevela. Qua siamo al 27 di luglio. Calcoli

che io il 28 parto per andare giù in Calabria a portare la mio famiglia a Locri in ferie e vado giù. Cosa faccio? Debbo ritornare per chiudere l'accordo, perché, giustamente, cos'aveva fatto? Il Rossi voleva sapere l'azienda che andavo a prendere queste piastrelle. Io, sempre tramite mio fratello, mi consultai con lui e mi disse: Guarda che quella società, che tempo fa ti aveva dato i documenti GIGLIO ecco perché torniamo a quella società, che io dico che è la SECAV, perché effettivamente avevo quei documenti. Dati i documenti, io, le ripeto, ritorno con l'aereo qua a Bologna, chiudo con Rossi, gli vengono dati gli assegni in pagamento. Gli assegni... L'unica cosa che può fare Rossi è fare una tranche di pagamento di cui il primo è più ridotto, per dare la possibilità almeno per il successivo, in modo che avevano la possibilità di iniziare a vendere. Ed effettivamente, se non sbaglio, il primo assegno era di circa 20-25.000 euro, per arrivare al totale di metri... adesso non mi ricordo se erano 60.000, 58; comunque in percentuale circa era 240.000 euro, una cosa del genere, l'intera partita. Poi, per quanto riguarda il resto del mio coinvolgimento, le ripeto, finito l'accordo, io ho chiamato... sono stato solamente ricontattato una volta da mio fratello, perché diceva che Rossi aveva trovato delle persone che non erano autorizzate presso quel capannone, allora io richiamai Rossi dicendogli: Vai tranquillo, che è l'autista del camion, non c'è problema e falli caricare come siamo rimasti d'accordo – in modo che, siccome sopravvenivano ormai le ferie estive, eravamo in agosto... Effettivamente poi non hanno fatto in tempo, perché so che hanno caricato successivamente il materiale, alla fine di agosto, ai primi di settembre. Però, le ripeto, io da quel momento in poi non so né dove sia andato... il materiale, so che doveva andare a Montecchio, e di là poi non ne so niente. Effettivamente non so neanche dove sia andato. Io vengo a conoscenza da GIGLIO successivamente (ma ne vengo a conoscenza poi dalle dichiarazioni di GIGLIO) che quelle piastrelle vanno a compensare il famoso debito che aveva GIGLIO per l'affare del cinese.

2.11. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

L'analisi e la lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate e sopra indicate, valutate unitamente alle altre testimonianze riportate ed ai documenti acquisiti, consente al Tribunale, di ricostruire la vicenda in termini perfettamente corrispondenti a quelli descritti, per l'Accusa, dai testimoni di polizia giudiziaria, non essendo possibile attribuire a quelle conversazioni, correttamente lette nel loro contenuto e nella loro concatenazione logica e cronologica - un significato differente razionalmente sostenibile.

Vi hanno provato gli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio, i quali, in sede di esame, hanno tentato di descrivere i fatti come una trattativa lecita con Luca Rossi in cui, addirittura, la vera vittima sarebbe proprio BOLOGNINO Michele costretto a pagare il trasporto di merce assolutamente scadente, avendo invece ottenuto il Rossi, la liberazione gratuita del capannone.

Trattasi, all'evidenza, di uno strenuo ed inutile tentativo di difendersi da una situazione oggettivamente indifendibile alla luce delle prove acquisite. Basta allo scopo porre mente all'irrazionalità delle ragioni addotte dai due imputati per spiegare le ragioni per le quali si erano presentati sotto mentite spoglie e per le quali avevano pagato con assegni di una società che sarebbe fallita da lì a pochi mesi

E' dunque la forza delle prove assunte a smentire ogni ipotesi alternativa a quella d'accusa.

Le singole fasi della vicenda, così come già emergenti dalle conversazioni telefoniche intercettate, sono poi state illustrate anche dai collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e GIGLIO Giuseppe che, oltre a fornire una ricostruzione dei fatti perfettamente aderente a quanto evincibile dalle intercettazioni captate - che fungono da indiscutibile riscontro al loro narrato - hanno arricchito il quadro probatorio con dettagli in grado di disvelare le ragioni più profonde delle dinamiche criminali sottostanti, così fornendo un senso compiuto all'intera vicenda, dai suoi esordi al suo esito.

Trattasi di dichiarazioni che, nella loro indipendenza reciproca, sono perfettamente convergenti tra loro e riscontrate, non solo, come detto da tutte le conversazioni telefoniche, ma anche dalla documentazione prodotta. Emblematico il rinvenimento presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino della documentazione relativa alle mattonelle stoccate presso il capannone di Asola, dimostrative dell'interesse di costui per quelle piastrelle, siccome riferito da entrambi i collaboratori.

Ancor più eloquente, praticamente tombale, sulla questione della attendibilità dei collaboratori, è la conversazione registrata al n 24601 del RIT 586/12 nella quale emergono i riferimenti al cinese, ai fratelli Gaetano e "ai loro soldi" (ossia quelli oggetto della cessione del credito), alla metratura (55mila) di "pavimenti", ai televisori (quelli della fattura non pagata) nonché a Mario (URSINI) al quale devono essere dati soldi:

"GRANDE ARACRI NICOLINO: Senti na poca. Ha scindutu GIGLIO, è scindutu GIGLIO e unn'ha vinutu mancu u vena... mancu vena e mi ringrazia. A parte il fatto che tu GIGLIO, voglio dire nel complesso (inc.) *soldi, quasi nu 3 mila euru, io stava durmendu* (inc.) *ci su' si sordi i Gaetano, i chissu, i chir'atru, perché nua l'amu misu inta u mianzu per quanto riguarda pure mettiamo un certo cinese, l'amu misu inta u mianzu mi sembra cou Mario URSINI [Trad.: Senti un po', è sceso GIGLIO, è sceso GIGLIO e non è venuto neanche per venire... neanche viene a ringraziarmi. A parte il fatto che tu GIGLIO, voglio dire, nel complesso (inc.) soldi, quasi un 3 mila euro, io stavo dormendo (inc.) ci sono questi soldi di Gaetano, di questo, di quell'altro, perché noi l'abbiamo messo in mezzo per quanto riguarda pure mettiamo un certo cinese, l'abbiamo messo in mezzo mi sembra con Mario URSINI]*

Uomo: (tossisce)

GRANDE ARACRI NICOLINO: A Mario URSINI c'amu datu i pavimenti, i dodici... i cinquantacinquemila metri, dicia ca su' 38, 28 (inc.) [Trad.: A Mario URSINI abbiamo dato i pavimenti, i dodici... i cinquantaciniquemila metri, dice che sono 38, 28 (inc.)]

DILETTO: 38 mila.

GRANDE ARACRI NICOLINO: 38 mila?

DILETTO: Mi sembra di sì.

GRANDE ARACRI NICOLINO: I 38 mila, così e colà, c'aju dittu i vuoi... i 100, i 100... [Trad.: I 38 mila, così e colà, gli ho detto li vuoi... di 100... di 100...]

DILETTO: 54 mila.

GRANDE ARACRI NICOLINO: Tre per cinque quindici, 150 mila euro, mo' penz ca su'... quanti su', 100 mila euro i... 100 mila euro. Alla fine, diciamo, u Mario mo' ca mintiva toma i sordi ha dari i sordi ad iddru id'i mattuni quandu mettiamo sa ia cercava (inc.) però nua ci damu i sordi a Mario, non da GIGLIO. Ha capitu? Praticamente nua amu cacciatu, amu cacciatu, inta u periodu amu cacciatu i cinesi, unn'è ca l'amu cacciati ppi Giglio. Ca Giglio

praticamente che è successo? U VERTINELLI, nu jornu pigu e lu fazzu viniri ccà, all'inizio parramu (ine.). I soldi, i televisioni, i computer 'u l'aviti a tiniri, 'u v'ate tiniri mancu na televisione, v'avissaru ammazzari. Hanu pijatu e hanu jutu a purtari (ine.) sa televistone. Ccu tante televisioni che avivanu (ine.) televisioni. [Trad.. Tre per cinque quindici, 150 mila, ora penso che sono... quanti sono, 100 mila euro di... 100 mila euro. Alla fine diciamo, il Mario ora che metteva di nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io cercavo (ine.) però noi diamo i soldi a Mario, non da GIGLIO. Hai capito? Praticamente noi abbiamo tolto, abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti per GIGLIO, che GIGLIO praticamente che è successo? Il VERTINELLI un giorno prendo e lo faccio venire qua, all'inizio parliamo (ine.) I soldi, i televisori e i computer non li dovete tenere, non vi dovete tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e sono andati a portare (ine) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (ine.) televisori.]

Altro importante riscontro relativo alla destinazione ad URSINI delle mattonelle è rappresentato dalla fattura intestata a SECAV per la vendita delle mattonelle, trasmessa via fax a BUTTIGLIERI e intercettata dai Carabinieri il 3.10.2012.

Ciò posto, volendo continuare nella indicazione di altri puntuali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori va evidenziato come le dichiarazioni di MUTO Salvatore trovano un'importante conferma nei contatti relativi alle trattative iniziali con i bresciani e con Conti Luigi che spiegano anche la ragione per la quale MUTO uscì di scena in quanto "bruciato" dalle precedenti trattative con questo primo gruppo di potenziali acquirenti e con i quali ROCCA Antonio sperava di poter ripianare il suo debito verso Luca Rossi.

Molteplici, poi, i riscontri al racconto di GIGLIO:
- il coinvolgimento di VALERIO nell'interesse di URSINI è comprovato, e finalmente spiega, l'incontro al Dodonut di BOLOGNINO il 18.2.2012 e documentato da un servizio di OCP (cfr. capo 87). Pochi giorni dopo, come si è visto, BOLOGNINO si sarebbe recato in Calabria a casa di GRANDE ARACRI Nicolino; così come avrebbe fatto i primi giorni di aprile insieme a URSINI (cfr. capo 87);
- il 1.5.2012 Tonelli Loris chiama BOLOGNINO e gli chiede *"ma hai risolto per Pino"* (prog. 11526 RIT 113/12), con ciò dimostrando come BOLOGNNINO si stesse impegnando, in quel periodo, corrispondente alla comparsa dei gioiosani, per risolvere un problema di Pino (*id est* Giuseppe GIGLIO), come riferito dal collaboratore;
- quanto alla cessione del camion come prova della buona fede di GIGLIO nei confronti di URSINI, il 1.5.2012 BOLOGNINO chiama GIGLIO e gli dice che sentirà Mantella (prog. n. 11559 RIT 113/12); questo è il soggetto che forniva i camion a GIGLIO così come emerso dagli accertamenti e come ammesso dallo stesso BOLOGNINO; il 7.5.2012 quindi URSINI scende in Calabria da Nicolino GRANDE ARACRI e dopo l'incontro chiama BOLOGNINO per il camion (prog. 12117 RIT 113/12); inoltre presso l'agenzia di pratiche auto Papazzoni, il 1.8.2012 la TRASMOTER vende alla CE.PA. di Vincenzo Palmiere (soggetto vicino a soggetti condannati per associazione mafiosa nell'ambito della cosca di BUTTIGLIERI) un

camion Iveco Magirus più rimorchio per un valore di 40.000 euro (cfr. accertamenti riferiti dal Maresciallo Costantino all'udienza del 23.2.2017).

Alla luce delle considerazioni svolte può dirsi di dimostrata, grazie alle intercettazioni indicate e alle, credibili, oltremodo riscontrate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - perfettamente coerenti tra di loro e con un quadro probatorio ben più ampio, involgente anche le prove relative al capo 87 che con il presente si intreccia - la fondatezza delle accuse mosse agli imputati, fatta eccezione, come si dirà, per ALLELUIA Lauro e FLORIO Francesco.

I presupposti fattuali originano da un preliminare di vendita di un capannone stipulato tra la società Hevea e la Serena Real Estate il cui legale rappresentante era Luca Rossi. Prima della stipula del definitivo la HEVEA aveva stoccato nel capannone un ingente quantitativo di mattonelle di cui è rimasta ignota la originaria proprietà. La società Hevea nel frattempo falliva e le mattonelle erano rimaste depositate nel capannone. Il curatore fallimentare decideva di risolvere il contratto preliminare di compravendita e quindi Luca Rossi rientrava nella disponibilità del capannone e delle mattonelle ivi depositate. Luca Rossi voleva disfarsene per poter utilizzare il capannone e aveva iniziato a cercare, pertanto, di individuare e di contattare il proprietario. Di fronte all'insuccesso di tale iniziativa si aprivano al Rossi due alternative: o insinuarsi al passivo del fallimento per ottenere l'indennità di occupazione in prededuzione, oppure vendere le mattonelle a terzi. Nell'impossibilità di perseguire la prima strada, Rossi contattava ROCCA Antonio, soggetto verbalmente violento ma di cui si fidava, per aver fatto in precedenza buoni affari con lui.
Nasceva così l'interesse del sodalizio per l'ingente partita di piastrelle detenute da ROSSI Luca, proprio grazie all'intervento dei sodali ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LOPRETE Giuseppe.
Prima di questo intervento del gruppo, l'affare delle mattonelle era stato considerato come l'occasione per consentire a ROCCA Antonio di recuperare il proprio credito nei confronti di Luca Rossi tramite possibili acquirenti bresciani. Svanito l'affare con costoro, erano entrati in scena BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio grazie anche alla intermediazione dei soggetti indicati.
I fratelli BOLOGNINO organizzavano quindi la truffa, coinvolgendo nell'affare gran parte dei membri del sodalizio emiliano. Ed invero, grazie ad artifici e raggiri, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio inducevano in errore Rossi Luca che, per effetto di tali condotte, cedeva l'ingente partita di piastrelle che venivano trasportate e depositate presso i capannoni di BOLOGNINO e di GIGLIO Giuseppe e Giulio - incaricati questi ultimi dei trasporti del materiale e della messa a disposizione di un proprio deposito, quello della SICE, nel frattempo fallita - ed utilizzando la società SECAV UNIPERSONALE Srl - società riferibile ai VERTINELLI ed intestata la prestanome OPPIDO Raffaele - per la buona riuscita dell'affare.
Dopo aver prelevato la rilevante quantità di materiale con i mezzi posti a disposizione da MUTO Antonio cl. 71, GIGLIO e da VERTINELLI, BOLOGNINO Michele organizzava quindi il trasferimento di gran parte delle piastrelle in Calabria ove venivano suddivise tra GRANDE ARACRI Nicolino ed i "gioiosani", con quali era già in corso una collaborazione, fondata sulla pregressa esistenza di partite debitorie a carico di GIGLIO Giuseppe e

BOLOGNINO Sergio (cfr. capo 87). Emerge così l'intreccio tra gli sviluppi della vicenda relativa alla ricettazione delle imbarcazioni e la presente che, nonostante tutto, mantengono la loro autonomia, pur all'interno di un unico contesto di collaborazione condotta secondo un identico rapporto di forza tra gruppi criminali organizzati. In questo contesto si comprendono allora anche fatti emersi già indicati nell'analisi del capo 87, come la presenza nel febbraio del 2012 di VALERIO al bar Dodonut unitamente a BOLOGNINO e i gioiosani (si ricordi, come visto, che VALERIO si era presentato da GIGLIO per reclamare il pagamento del debito del cinese) e che i torinesi (URSINI, OPPEDISANO) insieme a BOLOGNINO Michele avevano fatto visita alla GIGLIO s.r.l dopo l'incontro a Monteochio del 27 di giugno con i fratelli BOLOGNINO nella speranza di riuscire a incassare i denari (cfr capo 87).
La spartizione delle mattonelle era diventata, in altri termini, uno snodo fondamentale all'interno dei rapporti di forza tra cosche. Ed invero, le mattonelle venivano utilizzate per il pagamento di un debito che PELAGGI e GIGLIO avevano contratto con la società CDI TECHNOLOGY (per una fattura rimasta non pagata relativa a un operazione reale) nei confronti di un soggetto di nazionalità cinese vicino a URSINI Mario, esponente della storica locale torinese di Gioisa Ionica Ionica. GIGLIO, contattato da VALERIO Antonio e TURRÀ Roberto, che si erano recati da lui reclamando il pagamento per conto di URSINI, si era così rivolto a BOLOGNINO, che era in grande ascesa all'interno della cosca GRANDE ARACRI perché si era guadagnato i favori del boss Nicolino GRANDE ARACRI dopo l'affare Oppido (cfr. Cap. XIII) ed essendo in affari con lui nel ristorante Millefiori (cfr. Cap. IX). BOLOGNINO otteneva dunque da GRANDE ARACRI Nicolino - che sollecitava il pagamento dell'intero debito di GIGLIO (in parte pagato con la cessione di un camion e di un credito vantato nei confronti dei fratelli Gaetano) in favore di URSINI e del cinese - l'avvallo per la cessione delle mattonelle a saldo della posizione debitoria. In cambio BOLOGNINO Michele, che aveva messo a diposizione un suo possibile guadagno per aiutare GIGLIO, aveva ottenuto un appartamento formalmente intestato ad una società di quest'ultimo.
Grazie all'interessamento di URSINI e di OPPEDISANO, parte delle mattonelle veniva quindi ceduta a BUTTIGLIERI Salvatore, uomo legato alla cosca 'ndranghetista di Gioiosa Ionica, secondo passaggi scanditi puntualmente dalle intercettazioni riferite dal Maresciallo Costantino.
Il trasporto veniva effettuato anche grazie ai camion dei VERTINELLI: oltre alle intercettazioni indicate sono state rinvenute quattro fatture emesse dall'IMPRESA VERTINELLI alla ditta CVR di Pugliese Saverio, riferibili a diciassette viaggi effettuati tra ottobre e dicembre del 2012. La CVR era la ditta che BUTTIGLIERI aveva indicato a BOLOGNINO Michele tramite fax.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda dai suoi esordi al suo esito finale, deve evidenziarsi come la stessa sia rappresentativa, nella sua maestosa coralità, della capacità organizzativa ed operativa del sodalizio, in grado di mettere rapidamente a diposizione, per un profitto condiviso, uno imponente apparato strumentale rappresentato dalle società dei singoli sodali ed i relativi mezzi necessari non solo per il trasporto della merce (camion) per il suo stoccaggio (capannoni) e per la sua successiva ricettazione, ma anche per creare una situazione di apparente regolarità formale dell'affare, in realtà illecito. Emblematico, in

questo senso, l'utilizzo della SECAV Srl per l'acquisto del materiale anche dal punto di vista formale, mediante la ricezione della fattura di vendita e la consegna degli assegni privi di copertura, nella palese consapevolezza del difetto di provvista, dimostrata dal fatto che la SECAV sarebbe fallita pochi mesi dopo, nel dicembre del 2012.

In questo contesto possono dunque essere valutate le responsabilità dei singoli, prendendo le mosse dal reato di cui al capo 94.
Occorre premettere in diritto, che non vi è nessun dubbio sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
In proposito, indiscussi anche dalle difese, gli artifizi e i raggiri, causalmente efficienti nel determinare l'errore in cui è caduto Luca Rossi, che si è deciso a cedere le mattonelle proprio in forza delle condotte decettive dei fratelli BOLOGNINO sostenute da un'apparenza documentale apparentemente indiscutibile, le argomentazioni difensive si sono appuntate, in particolare, nel negare la sussistenza di un danno per Luca Rossi, ritenuto non proprietario delle mattonelle stoccate nel suo capannone.
Sul punto va osservato che l'impossibilità si stabilire l'originaria titolarità (o la eventuale provenienza illecita) delle mattonelle non toglie che, ad un certo momento, le stesse siano entrate nel patrimonio della SERENA REAL ESTATE S.p.a. e contabilizzate in bilancio come sopravvenienze attive (cfr. testimonianza Zeni). Erano quindi state cedute a terzi in vista di un profitto con il quale sarebbero stati anche ripagati i costi dello stoccaggio e del mancato utilizzo del capannone, precedentemente inutilizzato proprio perché occupato dalle mattonelle stesse. In questi termini, Luca Rossi ha subito un danno definibile sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
Anche a volere prescindere da ciò, occorre evidenziare che la fattispecie incriminatrice è imperniata sull'elemento del danno, in quanto finalizzata a punire l'approfittamento fraudolento che determini una *diminutio patrimonii* della vittima, la quale ben può esistere a prescindere dalla proprietà del bene oggetto della concotta illecita. Resta fermo inoltre, che il diritto penale, laddove richiama nei reati conto il patrimonio, concetti normativi tipicamente appartenenti al diritto civile non si piega a rigide categorie civilistiche, ma poggia su nozioni più ampie, descrittive di una signoria di fatto sulla *res*, esplicantesi anche al di fuori della osservanza del titolarità del potere giuridico.

Ciò detto, è possibile ora scendere alla valutazione della responsabilità dei singoli rispetto al reato di truffa.
Quanto a BOLOGNINO Michele *nulla quaestio*.
Egli è il vero e proprio organizzatore ed principale esecutore della truffa.
Dopo l'intermediazione di LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio, egli ha fatto tenere i contatti con Luca Rossi e con il suo incaricato Sandrini Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geometra Sartori Stefano della SECAV e, quindi, si è spacciato come Izzo Pasquale della SECAV; ha quindi organizzato il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio ottenendo da GIGLIO Giulio e GIGLIO Giuseppe un ulteriore spazio presso la loro ditta SICE srl nonché alcuni mezzi per il trasporto messi a disposizione anche da MUTO Antonio cl 71, e i fratelli VERTINELLI. Ha inoltre ottenuto da costoro la possibilità di utilizzare la ragione sociale

della SECAV Unipersonale srl facendo emettere da OPPIDO Raffaele gli assegni per il pagamento.
BOLOGNINO Sergio ha eseguito le direttive del fratello e ha partecipato alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con Rossi e Sandrini spacciandosi per il Geometra Sartori della Secav.
LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle hanno favorito attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro intermediazione, creando il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, Rossi Luca e Sandrini Davide.
VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) hanno messo a disposizione di BOLOGNINO Michele la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV srl che è stata utilizzata per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che hanno dato la legittimità formale della circolazione dei beni; hanno inoltre messo a disposizione del BOLOGNINO e magazzini e automezzi delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto, condotta, quest'ultima, attribuibile anche a MUTO Antonio cl. 71.

La consapevolezza di tutti costoro di contribuire alla consumazione di una truffa è fuori discussione, emergendo la stessa pacificamente dalle intercettazioni telefoniche e dalle, attendibili, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non essendo, peraltro, ipotizzabile, siccome del tutto irrazionale, che costoro, pienamente inseriti nella associazione mafiosa, abbiano messo la propria azione e i propri apparati strumentali a disposizione di uno degli esponenti di vertice del sodalizio - ed in grande ascesa all'interno dello stesso - senza un tornaconto economico o, almeno, il riconoscimento di una affidabilità criminale all'interno del gruppo.
Le argomentazioni svolte dalla difesa di MUTO Antonio, secondo la quale il richiamo disciplinare mosso all'autista del camion, Sibilla, dimostrerebbe la assoluta inconsapevolezza del MUTO, posto che se avesse saputo non avrebbe lasciato alcuna traccia documentale del trasporto illecito, non valgono a smentire il convincimento posto che:
a) BOLOGNINO contatta direttamente l'autista Sibilla Giancarlo, con il quale parla liberamente, con ciò dimostrando la piena consapevolezza di costui e, *a fortiori*, quella del datore di lavoro MUTO Antonio che aveva incaricato proprio Sibilla del trasporto;
b) la contestazione mossa formalmente all'autista, in sé integrante un fatto neutro, alla luce degli accadimenti accertati appare una condotta preordinata – anche alla luce della preoccupazione dimostrata da RICHICHI di un intervento della Polizia - a fornire una copertura ad un trasporto illecito che rischiava, proprio a causa di quell'inconveniente, di essere scoperto.

Esenti da responsabilità per il reato di truffa sono invece ALLELUIA Lauro e FLORIO Francesco atteso che l'unica attività potenzialmente rilevante dagli stessi consapevolmente compiuta è quella finalizzata al prelevamento delle mattonelle stoccate presso il capannone della SICE in vista della consegna a BUTTIGLIERI, previa violazione dei sigilli posti in seguito alla dichiarazione di fallimento della società. Tale condotta, certamente causalmente rilevante nell'ambito della condotta illecita contestata al capo 94bis (ricettazione) non ha

invece alcuna efficienza causale rispetto alla truffa loro (unicamente) contestata e già consumata a prescindere dal loro intervento nella vicenda.
Rispetto a costoro va quindi pronunciata sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.

Rispetto al reato di ricettazione, tale dovendosi qualificare la condotta accertata a carico degli imputati - contestata unitamente alla riciclaggio ex art. 648bis c.p., ipotesi inconfigurabile in difetto di operazioni volte ad occultare la provenienza della merce - la responsabilità di URSINI Mario passa attraverso l'accertato coinvolgimento di costui quale intermediario tra BOLOGNINO Michele e BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto gravitante intorno alla cosca 'ndranghetista gioiosana, grazie alla sinergia criminale instaurata tra questa ed i sodalizi emiliano e cutrese, in specie grazie al BOLOGNINO Michele.
BUTTGLIERI Salvatore è poi colui che riceve una considerevole parte delle mattonelle di provenienza illecita. Le intercettazioni danno ampia e solida conferma di come BUTTIGLIERI sia stato l'unico referente nei confronti di BOLOGNINO Michele per la cessione delle piastrelle e di come, il contatto tra quest'ultimo e lo stesso BUTTIGLIERI sia avvenuto proprio attraverso URSINI Mario ed il suo *factotum* OPPEDISANO Giuseppe Domenico. Il fatto che da un punto di vista formale risulti come destinataria un'altra società come la CVR di PUGLIESE Saverio, non fa che qualificare come maggiormente illecito il carattere della transazione, essendosi in tal modo cercato di occultare la riconducibilità dell'affare ai reali protagonisti così come era stato fatto, secondo un collaudato e tipico *modus operandi*, utilizzando la SECAV per acquisire il materiale D'altro lato che BUTTIGLIERI non volesse formalmente figurare quale destinatario delle piastrelle si comprende in ragione dei suoi trascorsi giudiziari che lo avevano già visto destinatario di provvedimenti ablatori.

Alla luce di tali argomentazioni va dunque affermata la penale responsabilità di URSINI Mario e di BUTTIGIERI Salvatore per il reato loro contestato al capo 94bis.

Infine.
Sussistono le aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 c.p. in ragione del ingente valore delle merce così come pacificamente emerso dalle prove, e di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p. stante l'altrettanto pacifico numero dei soggetti partecipanti alla truffa e alla ricettazione.
Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. dimostrata dalla già evidenziata coralità di un'azione che tutti i partecipanti hanno contribuito a realizzare nell'interesse comune della cosca emiliana e di quelle cutrese, peraltro nell'ambito di un ben più ampie dinamiche criminali involgenti i rapporti di forza con un' altra cosca criminale dislocata sul territorio nazionale. Anche in questo caso valgono le argomentazioni svolte in relazione al capo 37.

3. CAPI 83-84-86-119-120

La ricostruzione degli esiti delle indagini condotte in ordine ai capi di imputazione 83-84-86-119 e 120 è stata affidata al Maresciallo D'Agostino il quale, all'udienza del 2.11.2016 ha proceduto all'inquadramento dei fatti nell'ambito del contesto storico-criminale in cui essi si sarebbero sviluppati.

In tal senso il teste ha proceduto ad approfondire la figura di VILLIRILLO Romolo, al quale sarebbero stati affidati, da parte di GRANDA ARCRI Nicolino e della associazione mafiosa cutrese, denari di provenienza illecita da reinvestire al nord in lucrosi affari immobiliari o, comunque, in operazioni per fatturazioni inesistenti.
A tale scopo il Maresciallo d'Agostino ha preso le mosse da quello che fu l'esito della parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO enucleando, in questa premessa, anche i rapporti che si erano instaurati tra VILLIRILLO e altri coimputati, in particolare CAPPA Salvatore e MANCUSO Giuseppe.
Il quadro si completa con quanto si dirà parlando dell'Affare Oppido, al quale si rimanda (cfr Cap. XIII).

VILLIRILLO ROMOLO subì due arresti, uno il 21 luglio del 2011 e, l'altro, la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 2011.
La prima volta il 21 luglio del 2011 venne arrestato perché qualche giorno prima, il 18 luglio, unitamente al cognato COLACINO Antonio, si era presentato presso una banca calabrese, il Credito Cooperativo di Scandale e, parlando con il commissario della banca (la banca era infatti commissariata), aveva preteso di versare due assegni, intendendo accedere ad un operazione di anticipo fatture. Il commissario gli aveva dato una risposta negativa e VILLIRILLO aveva risposto di essere il rappresentante della 'ndrangheta di Crotone, minacciandolo.
Quella non fu l'unica volta in cui VILLIRILLO minacciò il direttore della banca: anche il giorno successivo, il 19 luglio 2012, il direttore Gallicchio aveva ricevuto una telefonata dello stesso tenore intimidatorio, con l'avvertenza che se ne sarebbe dovuto andare perché altrimenti sarebbe stato ucciso. Le minacce erano continuate anche il 20 luglio 2011, quando Gallicchio si trova all'interno di un bar sul lungomare di Crotone e veniva affrontato da VILLIRILLO Romolo, che in quell'occasione si trovava insieme ad un altro soggetto, un certo Ciampà Francesco. VILLIRILLO in quel periodo era un personaggio controllato sia dai Carabinieri di Modena, che da quelli di Crotone. Era infatti già ritenuto, benché incensurato, un soggetto contiguo alla cosca GRANDE ARACRI. Tra l'altro, vi erano parecchi controlli di Polizia che avevano documentato la frequentazione da parte di VILLIRILLO di soggetti del clan GRANDE ARACRI, quali LAZZARINI Domenico, PORCHIA Rosario, MARTINO Vito, BLASCO Salvatore, il fratello di Gaetano, CORTESE Angelo Salvatore, GRANDE ARACRI Ernesto.
Per le minacce al direttore della banca VILLIRILLO era stato quindi arrestato, unitamente al cognato COLACINO Antonio, con l'aggravante del metodo mafioso. Era il 21 luglio 2011. VILLIRILLO rimase in galera pochissimo, perché qualche giorno dopo era stato scarcerato.
Nell'ottobre dello stesso anno era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla Procura di Catanzaro, eseguita la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011. VILLIRILLO Romolo veniva nuovamente arrestato, insieme a COLACINO Antonio, sempre per i medesimi fatti. (cfr. Maresciallo D'Agostino udienza 13.12.2016)

Prima di questi arresti VILLIRILLO egli godeva della autorevolezza che gli derivava dall'essere il rappresentante proprio di Nicolino GRANDE ARACRI. Dopo il secondo arresto era diventato evidente, in seno al clan, sia quello emiliano che quello cutrese, che

VILLIRILLO si era appropriato di una ingente somma di denaro che spettava alla cosca e al suo capo Nicolino GRANDE ARACRI.

Si erano innescati in rapida successione, una serie di incendi appiccati sia in Emilia che in Calabria e che vedevano come vittime COLACINO Michele, OLIVO Domenico e COLACINO Nicola. OLIVO è il cognato di VILLIRILLO; COLACINO Nicola è il fratello di Michele. Si tratta dei fatti oggetto delle contestazioni di cui ai capi 11 e 12 (cfr. Cap. VI). Il 14 novembre del 2011 a Reggio Emilia veniva incendiata la macchina di COLACINO Michele, una BMW; il 6 dicembre 2011 il camioncino Ford Transit in uso a OLIVO Domenico; la notte del 19 dicembre 2011 a Sesso, sempre in Provincia di Reggio Emilia, veniva data alle fiamme la Golf di COLACINO Nicola. In Calabria, la notte della vigilia di Natale del 2011era stata incendiata la casa al mare di VILLIRILLO, sita nel villaggio Santa Monica; a distanza di circa sei mesi, il 17 giugno 2012, sempre a Cutro, veniva incendiata la Golf in uso a VILLIRILLO Luigi, fratello di VILLIRILLO Romolo.

Si era trattato di incendi dolosi, tutti collegati tra loro che, secondo la tesi d'accusa, oltre a danneggiare chi era stato vicino a VILLIRILLO, erano serviti *"anche a notificare a tutti questa scomunica che era stata data nei confronti di VILLIRILLO."*

COLACINO Michele era pienamente consapevole di quanto gli era accaduto; significativa, ha spiegato il teste, la conversazione n. 3404 RIT 2917/11 in cui parlando con Megna Giuseppe, diceva: *"O Pino, tu lo sai che io e mio fratello solo un'amicizia abbiamo un comune". Poi in un altro punto: "Ascoltami, Pino, se qualcuno ha i cazzi con... gli hanno bruciato il camion a Domenico Olivo, dai: cosa devo pensare io? Dopo due giorni sono venuti, hanno bruciato la macchina di mio fratello: cosa devo pensare io? Cosa aveva fatto questo Domenico Olivo, svampa, il genero di VILLIRILLO? A Parma l'altra notte gli hanno bruciato il camion sotto casa, dai. Dopo due giorni hanno acceso la macchina di mio fratello: cosa devo pensare io?"*. E in un altro punto ancora dice: *"Abbiamo solo un'amicizia in comune e non ce n'è, solo quella di amicizia E per me, per me c'entra proprio quella là"*. Ancora dice: *"Non me lo toglie nessuno dalla testa, perché a te l'altro ieri ti hanno bruciato un camion. E dopo due giorni vieni e bruci la macchina a mio fratello? Non me lo toglie nessuno dalla testa. Nessuno, nessuno me lo toglie dalla testa, perché mio fratello non ha niente a che vedere con nessuno, come non ce l'ho io"*.

Il 24 aprile 2012, alle 14:58, veniva intercettata la conversazione ambientale n. 4236, RIT 1081/2011. COLACINO, parlando con Giglio, descrive il rapporto che ha con VILLIRILLO, dicendo che Romolo aveva preso proprio una botta in testa, che era cambiato nell'ultimo anno e mezzo e, proprio in relazione alla vicinanza che lui aveva con VILLIRILLO aggiunge: *"La gente si meraviglia come mai a me non mi hanno ammazzato"*. Dice che una notte, addirittura, si era presentato a casa sua e gli aveva chiesto la consegna immediata di ventimila euro. Siccome tutti sapevano quello che era successo a VILLIRILLO, lo stesso Giglio sottolineava che VILLIRILLO si era giocato male le sue carte: *"Ti vai a prendere i soldi di quello?"* (cioè di GRANDE ARACRI) *"Ma questa cosa non gliela lasceranno passare"*.

Sull'incendio dell'abitazione di VILLIRILLO, quella sita a Cutro, quello del 24 dicembre 2011, vi sono due ambientali riferite dal testimone all'udienza del 21.10.2016. I Carabinieri di Crotone avevano intercettato una conversazione (prog. 634 e la 635 RIT 489/2012) intercorsa tra Gareri Giuseppina, moglie di MANCUSO Vincenzo, e un'altra donna. E' il 18 aprile del

2012. Pina Gareri è in macchina e sta parlando con un'altra donna. Questa donna, conosce bene l'ambiente in cui si muovono, tant'è che cerca di informarsi, domandare costantemente, perché vuole sapere cos'era successo. E, sostanzialmente, Pina le dice che l'ordine di bruciare l'abitazione di VILLIRILLO è partito da Cutro. La donna, ha spiegato correttamente il teste, dice: *"Perché gliel'hanno distrutta? I rivali gliel'hanno distrutta?"*. *E Pina: "Così gli ha detto a lui", cioè riferito a MANCUSO Vincenzo, "da Cutro è partito". E adesso, di seguito, Pina, con una semplicità disarmante, etichetta il marito come uno 'ndranghetista, perché gli dice... perché lei, che è fuori, si è accorta e sa, ha capito chi gli ha mandato il gesto; lui, che è dentro, no: "Ma tu, gli ho detto, e meno male che hai... che dici che hai a che fare; io, che non ho a che fare, ti ho detto chi è stato e poi alla fine sono stati loro". E quindi c'è proprio la dichiarazione sul conto del marito. E Pina poi continua: " Si, gli ha fatto uno sgarbo a Manizza" "Deve ringraziare il Signore, o sta dentro" – cioè VILLIRILLO – "in carcere per stare tranquillo o sanno, sanno che è là dentro, che nessuno gli.. ", e la donna subito: ".. gli fa niente". "Eh, gli fa niente", continua Pina. "Ma se esce, deve volare, deve volare da Cutro. Non ci deve mettere piede a Cutro". E la donna: "E che gli ha fatto?". Pina: "Questo, come esce, deve volare da Cutro". Ma la donna chiede, continua a domandare, vuole sapere. "Che ha fatto a Manizza?", e Pina: "Niente. Si sono fatti. sì è messo con affari... hai capito? E lui... hanno fatto... c era un affare di non so quanti miliardi e lui si è preso qualche soldo. Non si sa 'sti soldi dove sono andati a finire" – nessuno lo saprà – "che gli andavano in tasca pure a quello" – cioè a GRANDE ARACRI, a manuzza. E Pina continua, dice che una terza persona, forse sempre riferito al marito, aveva consigliato a VILLIRILLO: "Eh, poi gli ha detto... gli ha detto: Ora che vai a Cutro, stonimi a sentire a me, prendi un paio di assegni di 50.000 euro, l'importo che gli devi dare a lui, e daglieli a pagamento, come entri glieli dai". VILLIRILLO, dice Pina, sembrava aver accettato questo consiglio: Sì, sì, ora lo faccio, ora lo faccio – in realtà non lo fa E Pina lo spiega: "Non glieli ha dati, ha fatto orecchie da mercante. E a dicembre, a dicembre gli hanno bruciato la casa". VILLIRILLO è stato minacciato. E' stato minacciato. E Pina lo sa. E Pina è costretta a subire anche lei, proprio per il legame che aveva il marito con VILLIRILLO, e lo dice. Pina, che ha un'amicizia con la moglie di VILLIRILLO, è costretta ad isolarla: "Sì, sì, quello ha detto: come esce... o sta dentro o con" esce là a Cutro se no c'è la guerra, lo buttano. Che mi hanno detto? Che vi hanno visti insieme. Siete là, con il negozio... Gli ho detto: Qual è il moglie?", riferito alla moglie di VILLIRILLO. "Gli ho detto: Perché il problema è con la moglie? Capisco che .. cioè, ci sono cose pesanti, ma se non c'entriamo... un'amicizia... Per ora per lui ci hanno dato ordini".*

Vengono altresì registrati i colloqui in carcere di VILLIRILLO con i suoi familiari. Si tratta di ambientali eseguite sempre dai Carabinieri di Crotone, trasmesse per competenza alla DDA di Bologna. E' il 12 ottobre. Sono presenti, oltre al detenuto VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi, il fratello, OLIVO Domenico, che è il cognato, e Salvino Tiziana, la moglie di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO affronta, con il fratello e con il cognato Olivo, la tematica della restituzione della somma di denaro a GRANDE ARACRI, spiegando di aver già ceduto ad ABRAMO Giovanni, che è detto "Din dong", un immobile sito nel villaggio di Praialonga. E VILLIRILLO Romolo dice: *"Gli ho dato io, non pagato, gli ho dato la casa di Praialonga, e poi dovevo dargli il terreno grande. Gli ho dato i documenti a lui, gli ho dato...*

gli ho detto: vedi a chi se li deve intestare. Te l'avevo già detto, a te", riferendosi proprio ad Olivo, *"intestalo a. . le carte le tiene tutte din dong, le carte dato che il 18 ho il Tribunale della libertà"*. Poi, nel prosieguo di questa conversazione, VILLIRILLO esplicita la necessità di recuperare i crediti vantati tra l'Emilia e il Veneto proprio in relazione a questi affari che aveva. Nel corso di quest'ambientale si parla di GRANDE ARACRI Nicolino, chiamato "Equitalia", soprannominato proprio come esattore. VILLIRILLO, ha spiegato il teste, gli dice: *"Allora ti dico io come devi fare"*, rivolgendosi a VILLIRILLO Luigi, *"Giuseppe ti deve dare 20.000 euro. 20, non 2.000, capisci? Tu non sei cioto. Sai cosa significa 20?"*. In un altro punto dice: "Giuseppe" – cioè un altro soggetto non identificato – *"ti deve dare 20.000 euro. 20, non 2.000, capisci? Tu non sei cioto. Sai cosa significa 20? Sali, vai a Parma, te li fai dare, che li devi solo prelevare ...(incomprensibile)... intestati alla suocera"* ed ancora dice: *"Devi andare con Maurizio"* – un altro soggetto non identificato – *"a Parma, a Verona, c'è uno che mi deve dare 5.500 euro. Ti deve fare un assegno circolare intestato a te. Te lo versi alla banca e poi piano piano glieli dai a Tiziana"*. E poi in un altro punto ancora: *"Oppure vai tu con lui, lo sai cosa dovete fare. Sul telefonino lo chiami (si rivolge a Olivo) vedi che c'è scritto, ricordati il nome, Stefano Verona. Tu (riferito a Luigi) vai sul telefonino mio, Stefano Verona: Sono il cognato di Romolo, ci dobbiamo vedere urgente. Romolo ha avuto un problema, mi ha detto che voi mi dovete dare 55.000 euro per i pannelli. Te lo fai intestare a te (si rivolge a Olivo), vai alla banca, te lo versi. 5 000 euro glieli mandi a Tiziana e 50 tienili, tienili tu, che poi quando esco se ne parla"*.

E' questo, ha spiegato il teste, il momento in cui VILLIRILLO pensa di riuscire a sanare la sua posizione anche grazie all'intervento di GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino. In quel momento sono in carcere insieme a Siano. *"E quindi VILLIRILLO stesso lo dice, dice di aver parlato con GRANDE ARACRI Ernesto e dice proprio: "Poi gli ho raccontato il fatto. ho detto: Romolo – mi ha detto – se hai fatto questo ...(incomprensibile)... la testa che sta sbagliando con tutti". Un altro punto: "Gli ho detto che gli ho dato le case; e come ti sei permesso" – fa la parte di Ernesto – "di dargli le case?". E la sua risposta è stata: "Eh, vuole i soldi". Sempre Ernesto: "Hai sbagliato, tu dovevi prendere tempo fino a quando uscivo. E gli ho detto: Tuo fratello è così e così. – No, mi ha detto". Quindi, praticamente, racconta di essersi avvicinato proprio ad Ernesto. Nel successivo colloquio (siamo al 2 novembre del 2011, sempre nel carcere di Siano, RIT è sempre la stessa, la 880/2011) sono presenti Romolo, VILLIRILLO Luigi, Umbertelli Maria Luisa, che è la madre di VILLIRILLO Romolo, e Salvino Tiziana, la moglie. Da questo colloquio si capisce che VILLIRILLO Luigi e Domenico OLIVOhanno incontrato GRANDE ARACRI Nicolino proprio per definire la modalità di restituzione del denaro. E lo racconta VILLIRILLO Luigi, proprio racconta il momento in cui sono entrati in casa. Dice Luigi: "Ha detto a me l'altra volta: <Ora che ti sei venduto la macchina>, ero con Domenico, lo sai cos'ho detto a me? La guardava, ti dico la verità, sono andato con Domenico, prendo e mi fa: <Te ne puoi andare>, come se mi ha tenuto fuori. <Te ne puoi andare>. Poi è andato da Domenico e ha detto: <Che ti sei venduto la macchina per far vedere che sei senza soldi?>". Ma su questo punto poi torneremo ancora. Poi abbiamo il colloquio del 9/11/2011. In carcere sono presenti, oltre a VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi e Salvino Tiziana. Dalla conversazione si avverte questo stato di allerta di VILLIRILLO Romolo, che deve restituire questa ingente somma alle casse cutresi.*

Commenta in modo ironico le pretese di GRANDE ARACRI, indicato proprio con l'appellativo di "Equitalia", e dice: "Questi, questi, te l'ho già spiegato, questi che parlano di questi soldi – e guardami negli occhi (si rivolge alla moglie) – non è che sono soldi che tu mi hai prestato – guardami – e io non te li ho ridati. Sono soldi che io sono stato capace a prenderli là, da quella parte, e ora tu li vuoi". Ed ancora: "Se ti faccio vedere le lettere che mi arrivano, ora che esco, ora che esco, te lo dico a te, che tu sei la vita mia, e lui (fa segno con la mano alla moglie e al fratello) 2 milioni di euro stanno aspettando da me. Mi hanno scritto una lettera: A chi mi mandi?". E qui ironizza, dice: "Ho detto: Ti mando a mio fratello con la valigetta".

Vi è poi, ha spiegato il teste, un'altra conversazione, il 16 novembre del 2011, sempre nel carcere di Siano: sono presenti VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi, Salvino Tiziana e Umbertelli Maria Luisa. Dai discorsi dei due fratelli si comprende l'intenzione di GRANDE ARACRI di convocare le persone che sono vicine a VILLIRILLO, che hanno fatto affari con lui, proprio per rientrare in possesso della sua somma di denaro. Una di queste persone è Angotti Giovanni. Romolo dice: *"O Luigi, ma ancora sta parlando con l'Equitalia?", e Luigi dice: "No, ci ha ho parlato l'altro giorno, con din dong", cioè sarebbe Giovanni Abramo. E Romolo: "Eh, dice che vuole vedere a Giovanni Angotti". Un altro punto: "Vai a trovarlo" cioè a quest'Angotti "e digli: Giovà, vedi che probabilmente probabilmente così devi dirgli – ti dovrebbe chiamare Tizio e Caio. Mi ha detto mio fratello che ti dico che le cose tue e sue sono cose tue e le sue, basta". Praticamente, gli dice: Quello che abbiamo fatto io e te, sono nostre le cose, non devi dare spiegazioni a nessuno, se dovesse essere chiamato da GRANDE ARACRI.*

Appare opportuno evidenziare, come precisato dal maresciallo D'Agostino, che Angotti Giovanni è un soggetto che era già emerso nell'indagine *POINT BREAK*, nella prima fase, perché aveva contatti sia con PELAGGI Paolo, che con Cuomo Raffaele, cognato del primo. E' inoltre emerso nell'indagine *AEMILIA* in relazione ai contatti avuti con CAPPA Salvatore. Vi sono, ad esempio, le telefonate 221 e 3672 RIT 1455/2011 e le telefonate 6696, 6720 RIT 718/2012.. A tale proposito, ha spiegato il testimone:" *In questa sede penso che sia importante ricordare... l'abbiamo già fatto quando ho parlato dell'I.N.T., l'altra volta che parlavo delle frodi carosello, a un certo punto ho detto che la I.N.T. era stata inserita in quel sistema fraudolento, in quelle frodi fiscali del primo giro, avevo fatto vedere la prima scheda, perché la I.N.T. a un certo punto era andata a sostituire una società di Torino, la CSC di Torino. E vi avevo detto anche che questa CSC era una società controllata, inserita in questo giro di frodi carosello e vi avevo detto che addirittura, quando andiamo a fare la perquisizione, troviamo il computer in uso a Pelaggi Paolo, dove c'era la casella postale, attestata proprio di questa CSC, che rispondeva proprio al nome di giovanni.angotti@csctorino.com, cioè lo stesso Giovanni Angotti, che era stato individuato in quell'attività di indagine come responsabile del Triveneto della CSC, filiale di Verona. Vi dirò di più: sempre dall'attività investigativa dei Carabinieri di Crotone nell'ambito della loro attività, addirittura il rapporto tra VILLIRILLO Romolo, CAPPA e Angotti si retrodata al 2007. Praticamente, c'è una telefonata, VILLIRILLO Romolo informa Angotti Giovanni di trovarsi in Emilia con il cognato COLACINO Antonio e di essersi aggiudicato, insieme a CAPPA Salvatore, un grosso appalto nel veronese, dice: "Ieri sera sono andato a Verona, ora*

me ne sto andando a Reggio Emilia da un cognato mio, che c'è Antonio qua, mio cognato. Mi sta accompagnando a me, che me ne scendo. Compà, abbiamo preso un bel lavoro qua a San Bonifacio, Verona, con il compare Turo" cioè CAPPA Salvatore. "Ho preso un lavoro, insomma, proprio... insomma, metà insieme. Questo lavoro l'ho preso insieme a lui, 50% ciascuno. C'è da lavorare un po' di anni, c'è un bel guadagno". Questo è il progressivo numero 32292, RIT 684/06, intercettato nell'ambito del procedimento 1125/06 della DDA di Catanzaro, poi confluita nell'indagine che hanno fatto giù. E poi c'è ancora un'altra conversazione, affare per il quale VILLIRILLO chiede di poter impiegare del denaro che invece doveva essere dato ad Angotti, dice: "Dunque, un poco di soldi li abbiamo. No, veramente, per il fatto del compare Turo" cioè di CAPPA "noi veramente gli dovevamo dare... ci vogliono i soldi. Ora, quindi, ti spiego: ieri sera io ho fatto i conti, io tengo ancora 9.300 euro. Se tu ti ricordi di quell'operazione che abbiamo fatto", e Giovanni dice: "Sì". Romolo continua: "Se mi servono, poi te li do. Solo che adesso, te lo dico, dobbiamo rientrare, se vuoi ...(incomprensibile)... ti dico quello che devi fare e c'è un bel guadagno fino a luglio, okay?". E questa è la conversazione numero 33872, RIT 1125/06.
Emerge insomma la continuità della presenza e della azione di questi personaggi: Angotti nel 2007 aveva contatti con CAPPA e VILLIRILLO; nel 2008 era stato coinvolto nella indagine *POINT BREAK*; nel 2011 doveva essere convocato da GRANDE ARACRI Nicolino proprio per spiegare dove erano spariti i soldi di VILLIRILLO.

Tornando ai colloqui, ha continuato il teste, "*Il 4 novembre del 2012, sempre nella casa circondariale di Catanzaro sono presenti VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi, OLIVO Domenico, Salvino Tiziana, VILLIRILLO Veronica e VILLIRILLO Ludovica. Nuovamente sull'appartamento e sull'incendio. Si capisce che l'appartamento, quello incendiato, era proprio posto praticamente sotto, nelle immediate vicinanze di un altro appartamento che era stato poi ceduto a GRANDE ARACRI Ernesto. VILLIRILLO Romolo, considerando anche l'incendio che aveva danneggiato un'altra abitazione a Steccato di Cutro nelle disponibilità di OLIVO Domenico (di questo fatto, se ne ha contezza dalle conversazioni, ma non come denuncia, perché il fatto non viene denunciato), lascia intendere proprio la responsabilità diretta di GRANDE ARACRI Nicolino. Infatti dice: "Scusa, la casa... chi è stato, secondo te? Che tu hai detto, hai mandato, non hai mandato. Ma che hai mandato tu?". In un altro punto: "Lui è stato, è stato lui. Lo sai perché? Che te lo spiego. Spiego perché è stato lui, è matematico: che la casa di sotto solo lui lo sapeva che era la mia".*

Nel frattempo i Carabinieri di Crotone intercettavano le conversazioni ambientali all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI, sia nella tavernetta che in un capannone che si trova in agro di Cutro. E' il 2 agosto del 2012 (prog. 4679, RIT 618/2012). Gli interlocutori, così come sono stati identificati dai Carabinieri di Crotone, sono, oltre a GRANDE ARACRI, Mazzagatti Rocco, Barbaro Pasquale e Bruno Giuseppe. Proprio quest'ultimo dice a GRANDE ARACRI che VILLIRILLO nel 2011 si era presentato presso una discoteca della zona di Catanzaro, a Montepaone Lido, vantando il nome di una presunta investitura ricevuta da GRANDE ARACRI e dicendo che era militante nella locale di Cutro, pretendendo una somma di 5.000 euro. GRANDE ARACRI gli risponde dicendo di sapere di queste mancanze di VILLIRILLO, anzi di avergliene chiesto contezza al momento della sua liberazione,

addirittura minacciandolo di morte. Dice: *"Ha usato pure certi soldi dei nostri, pure. Gli ho detto"... Qui siamo... quand'è che l'ha incontrato? "Gli ho detto: se tu non sistemi il problema nostro, no? Non lo sistemi, no? Noi ti dobbiamo ammazzare, siamo obbligati ad ammazzarti. Adesso regolati. Ti dobbiamo ammazzare, è obbligato".*

L'8 luglio del 2012 e il 31 luglio del 2012, ha spiegato il teste, venivano intercettate due ambientali: *"OLIVO Domenico si presenta presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino l'8 luglio (la conversazione è la 588, RIT 586/2012) sono presenti GRANDE ARACRI Nicolino, OLIVO Domenico e un uomo non identificato che chiamano Peppe. GRANDE ARACRI ribadisce subito ai presenti un concetto chiaro, preciso, in relazione a questo rapporto che sta nascendo (ma l'avevamo visto già prima) fra GRANDE ARACRI Ernesto, cioè suo fratello, e VILLIRILLO Romolo, e dice subito: "Intanto io voglio chiarire una cosa, e ve lo voglio puntualizzare a tutti quanti: Ernesto fa quello che dico io, punto. Ernesto, quando esce, fa quello che dico io". In un altro punto: "Se no, se Ernesto non fa quello che dico io, si fa le bagattele" cioè i bagagli "e se ne scappa a Reggio Emilia".*
Poi ancora una volta GRANDE ARACRI si dice in attesa di ricevere il denaro da VILLIRILLO e dal cognato COLACINO Antonio: *"Prima di uscire Antonio"* – *e COLACINO Antonio viene scarcerato il 28 maggio del 2012* – *"che gli ha mandato a dire a Romolo con Antonio, con Ernesto, che come esce uno dei due i soldi... li portava uno dei due". In un altro punto: "E' venuto tuo cognato, tuo cognato" riferito a VILLIRILLO Romolo "e ha mandato una lettera a voi, addirittura dice l'ha mandata ...(incomprensibile)... dice di non fare niente, che come esce uno dei due i soldi li possono dare, che non ci sono problemi. Che solo uno dei due li possono prendere, i soldi. Quando è uscito coso, io no... io no, così, calà. Ma questi cazzo di soldi dove li avete?".*
Nella conversazione del 31 luglio del 2012 (prog. 2983 RIT 586/12) sono presenti GRANDE ARACRI Nicolino, la moglie Mauro Giuseppina, OLIVO Domenico e Diletto Michele. GRANDE ARACRI spiega che VILLIRILLO, alla vigilia del suo ultimo arresto, che era avvenuto fra il 3 e il 4 ottobre del 2011, aveva ricevuto da COLACINO Antonio un bonifico di oltre centomila euro. *"Il 26 settembre", dice GRANDE ARACRI, "Antonio gli ha caricato i soldi a Cola... gli ha caricato 112.000 euro Antonio. Antonio gli ha messo... gli ha fatto un bonifico bancario".* In un altro punto continua: *"Gli ha fatto fare bonifico, gli ha fatto tre bonifici bancari. l'ho fatto vedere pure io a lui, mi ha detto: E che gli devo fare?"*, sarebbero le parole proferite da Antonio COLACINO. *"Adesso ti faccio vedere io come sei. E per fargliele vedere ...(incomprensibile)... sì, le fatture, cose, che cazzo stai dicendo? Questa è una fattura. Questo qua... c'è un bonifico bancario. E' una... è una... una... diciamo, una prestazione di opera, magari una fattura, piripi, parapa".*
Sempre GRANDE ARACRI continua: *"Io ti dico... ti dico: tu un pagliaccio... che tu vieni e mi conti cazzate. Questo è un bonifico bancario, che da un conto c'è scritto all'altro: bonifico bancario. Ordina acconto Tizio è stato scritto, acconto srl Romolo, eccetera, eccetera. Tu, no, tu mi devi dire a me te li ...(incomprensibile)... le cose dette a me. Allora, tu 113.000 euro, dici sì, poi apriamo il conto, il 2 ottobre i soldi c'erano tutti"*, poi evidentemente erano spariti. E GRANDE ARACRI chiede dove siano finiti. Significative sono le altre parole che riferisce GRANDE ARACRI, laddove dice che l'incarico di investire e recuperare il denaro provento della cosca in passato era stato dato anche ad altre persone come COLACINO Giuseppe,

MARTINO Vito e VERNI Carlo, soggetti storici che emergevano dalle prime inchieste in Emilia. Dice: *"Ho preso e gli ho chiamato, o Pino, e gli ho detto, o Pino: Pino, quanti soldi ti sei andato a prendere tu personalmente? Pino COLACINO. A Pino COLACINO lo mandavo a Milano, a Torino, a Roma. L'ho mandato, a Pino, dappertutto lo mandavo, a Pino COLACINO. A Pino COLACINO, a Vito Martino, a rotunieddu, a caliciaddru. Hai capito caliciaddru chi è? Verna. Tutti quanti partivano e pigliano 100, 200, 300 milioni. Nessuno si è azzardato che rubava i soldi". Ed ancora dice, in un altro punto: "100, 200 milioni, 300 milioni, tutti me li hanno portati qua, tutti. Non si è azzardato nessuno a rubare i soldi, nessuno. Poi, quando portavano i soldi: Questi sono i tuoi, questi sono i tuoi, i tuoi, stop. Quello che era giusto, quelli che gli toccavano, glieli davo".*

L'11 settembre 2012 VILLIRILLO Romolo va a casa di GRANDE ARACRI, e i Carabinieri di Crotone intercettano una conversazione ambientale. Sono due progressivi: n 7431 e la 7432, RIT 586/2012 La conversazione avviene all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino ed è incentrata sugli ammanchi di denaro. GRANDE ARACRI riferisce di aver avuto un colloquio sia con il cognato di VILLIRILLO, cioè COLACINO Antonio, che con il padre stesso di VILLIRILLO e dice: *"Scusa un poco, no, tu ...(incomprensibile)... qua tuo cognato, tuo cognato, ad Antonio"*. Prosegue: *"Sono venuti, sono venuti qua : si sono messi a piangere, abbiamo parlato e straparlato, eccetera, eccetera"*. C'è la battuta di VILLIRILLO, poi continua: *"Quando esco io, quando esce io, quando esce io, quando esce io ti faccio in modo... faccio in modo..."* praticamente racconta le parole che gli sono state dette *"faccio in modo e... deve pagare nello stesso giorno che lui esce, che chi lo sa dove ha messo i soldi, piripi parapa"*. Ancora in un altro punto: *"Io ho preso e ho detto, ho detto: Guarda, gli ho detto, guarda che, se si trovano tutte queste cose qua ...(incomprensibile)... gli ho detto ...(incomprensibile)... c'è qualcosa, c'è qualcosa che non... che non volete, non volete capire"*. E poi continua. *"Proprio su quest'azione di controllo che doveva essere fatta su VILLIRILLO. Vorrei sapere come mai che non ve ne siete accorti di tutti, di tutti questi soldi. A tuo padre, tuo padre, compà"*. E poi, facendo espresso riferimento ad un'abitazione che era stata acquistata dai VILLIRILLO, dice: *"Ma voi come avete fatto a mettere... a mettere... allora vuol dire che siete proprio veramente imbroglioni ...(incomprensibile)... o a meno che questa casa ha documenti falsi"*.

VILLIRILLO cerca di prendere tempo,: "*E io ho gli altri assegni, gli altri assegni di 30.000 euro, ce li ho da qua al massimo al 7 ottobre, ora un'altra decina di giorni sono... Non è che voglio dire chissà che*". A questo punto GRANDE ARACRI esterna proprio la volontà di rientrare in possesso del denaro che aveva affidato a VILLIRILLO. "*Ma... ma... ma dimmi un poco... io vorrei sapere, no: tu che stai facendo? Stai facendo questo problema qua, no, ma tu... ma tu questo problema qua non c'è l'avevi tu, questo problema. Questi problemi tu non li avevi. Tu i soldi te li sei presi, non è che ...(incomprensibile)... non è che siamo cercando una mazzetta. Stiamo cercando una cosa che è nostra, stop.*"

VILLIRILLO è stato palesemente, qui lo spiega direttamente GRANDE ARACRI, il mezzo utilizzato per investire il denaro: *"Tu che cos'hai fatto? Quando noi eravamo tutti quanti in pace, vicino a noi, noi che ti abbiamo detto? Ti ho detto: vai dagli amici nostri là, vai dagli amici nostri, e ti ho fatto andare con Giovanni"*, cioè Abramo Giovanni. In un altro punto:

"E' venuto Giovanni perché conosceva quei soggetti là. E' venuto o non è venuto? Per dare una conferma che quell'ambasciata è arrivata da qua".
Cioè, praticamente, all'inizio l'aveva fatto accompagnare da ABRAMO per dare il proprio spessore a VILLIRILLO, per fare in modo che tutti sapessero che VILLIRILLO sarebbe stato il suo inviato. Alla volontà esternata da VILLIRILLO di sanare la propria posizione, GRANDE ARACRI risponde: *"Io ora mi devo cacciare il debito"*, GRANDE ARACRI è sfiduciato, lo si capisce, oppone tutta la sua sfiducia. Dice: *"Poi te ne vai a Potenza"*, dove c'erano altri affari, *"che cosa vorresti fare? Tu vai là, cerchi soldi sempre a nostro nome nostro. Te li danno, sempre per noi, e tu prendi. Mettiamo, alla fine che fai? I soldi sono tuoi?"*.
A questo punto le accuse di GRANDE ARACRI nei confronti di VILLIRILLO Romolo si fanno pregnanti e diventano esplicite le accuse di essersi appropriato di questo denaro: *"E allora tu da quando lavoravi per noi i soldi te li sei abbuscati"*, cioè te li sei presi.
Continua: *"Ora, solo che per noi non lavori più, non lavori più, perché tu hai dimostrato la cosa più schifosa che un essere ha sulla faccia della terra, l'hai dimostrato tu, una cosa che, insomma, io non so nemmeno come la devo descrivere, quello che hai fatto tu, perché tu ne hai fatte tantissime, cose malamente, e più di una volta ti ho fatto .. ti ho fatto... ti volevo far ricredere più di una volta, facevo finta di niente e tu invece hai peggiorato tutto"*. *"Perché tu eri convinto che a me mi impapocchiavi"*. E ancora: *"A me non mi imbroglia nessuno"*. VILLIRILLO era stato, in sostanza, accolto come un figlio, che poi aveva tradito il padre GRANDE ARACRI. La conversazione si chiude con GRANDE ARACRI che esterna la sua volontà di tornare in possesso dei soldi e parla proprio di 2 milioni di euro: *"Io voglio fare, no, voglio fare un modulo, che mi prendo 2 milioni di euro in una volta"*. E VILLIRILLO, conscio dei pericoli che sta correndo, dice: *"Per l'ultima volta, l'ultima possibilità, l'ultima possi... io lo so quello che state dicendo voi"*.
E qui si chiude quel colloquio. Un colloquio molto chiaro: VILLIRILLO ha abusato della libertà e dell'autonomia che gli sono state concesse da GRANDE ARACRI Nicolino anche in Emilia, autonomia e libertà derivanti dal prestigio di cui godeva proprio per essere un soggetto inviato direttamente dal boss.
VILLIRILLO, ha spiegato il teste, ha sicuramente sfruttato non solo il suo prestigio criminale ma anche le sue conoscenze nel mondo imprenditoriale non solo in Emilia, ma anche nelle zone del nord Italia (si pensi a Mantova, a Verona), che ne hanno fatto l'uomo giusto per fare investimenti, soprattutto perché era un personaggio incensurato. Questo sino almeno al primo arresto del luglio del 2011. E fino a quel momento sicuramente VILLIRILLO è stato un elemento essenziale attorno al quale hanno ruotato gran parte degli affari emiliani, fungendo da collante sia tra i vari, imputati, oltre che da anello di congiunzione fra la cellula emiliana e la locale madre di Cutro.

3.1. I rapporti tra VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore

In questo contesto, ha proseguito il teste, VILLIRILLO assume un particolare rilievo nei rapporti instaurati con CAPPA Salvatore, segnatamente all'affare Sorbolo, ritenuto nella prospettiva d'accusa un importante indicatore di come si sono sviluppate le dinamiche interne della cosca emiliana. Anche in questo caso si riporta la ricostruzione svolta dall'Accusa sulla base delle conversazioni intercettate.

Tra il 12 e il 18 luglio del 2011, CAPPA sollecita ripetutamente un incontro a VILLIRILLO al fine di ottenere da questi un aiuto economico per far fronte alle esigenze degli affari in corso. L'incontro, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, avviene presso il casello di Campegine di Reggio Emilia, con risvolti positivi. La testimonianza di quest'incontro è data dalla telefonata n. 4783, RIT 1454/2011. Dopo circa mezz'ora da questo colloquio, che avviene il 15 luglio del 2011, CAPPA telefona a LEROSE Salvatore (prog. 4801 RIT 1454/2011) e gli dice che si è incontrato con il ragazzo, cioè con VILLIRILLO, che è tutto a posto: *Il tempo che vado giù te lo faccio mandare anche a te.* Rinviano quindi la discussione perché ne avrebbero parlato di persona

La riconducibilità delle somme di denaro necessarie a finanziare questi affari emiliani, compreso Sorbolo, gestiti da CAPPA unitamente a VILLIRILLO emergerebbe, secondo la ricostruzione d'accusa, anche in un'altra conversazione del 18 luglio del 2011, intercorsa tra CAPPA e BATTAGLIA Pasquale, un altro soggetto estremamente vicino a VILLIRILLO Romolo. CAPPA sta cercando VILLIRILLO da tempo, che non gli risponde e BATTAGLIA gli dice: *"Guarda, ma tu lo sai che, quando lascia il telefono in macchina, tu sai dov'è"*, lasciando così intendere che si trova da GRANDE ARACRI Nicolino. Ed invero, ha spiegato il teste, è una prassi riscontrata anche in altri imputati quella di lasciare il cellulare spento o, comunque, in macchina nel recarsi da GRANDE ARACRI Nicolino.
CAPPA ha urgenza di mettersi in contatto con VILLIRILLO. BATTAGLIA lo rassicura e gli dice: *"I problemi, li ho risolti, ma non c'è motivo che non risponde a voi, perché ha detto: la prima cosa che deve sistemare, deve sistemare a lui. E CAPPA gli dice. Io mi arrobbio – questa è la parte interessante – perché, se faceva quello che doveva fare, io adesso mi sarei già mosso e i soldi gli erano tornati di nuovo sotto. Praticamente, gli lascia intendere questo: E adesso io mi ero già mosso e gli erano arrivati di nuovo sotto. "*

Il 21 luglio del 2011 VILLIRILLO viene arrestato la prima volta per le minacce al commissario della banca di Cutro proferite facendo valere il suo ruolo all'interno del sodalizio.
La cosa di rilievo è che CAPPA viene immediatamente informato di quest'arresto. Egli ha notizia di quello che accade tramite un SMS che gli viene inviato proprio quella mattina, alle 08:58 (prog. 335, RIT 1455/2011), quando riceve un messaggio di Cutruzzolaro Carmine, detto Carmelo. È un messaggio molto sintetico: *"Hanno arrestato a Romolo"*. Si susseguono una serie di telefonate, in cui cerca di capire. Valga, tra tutte, la telefonata registrato al prog. 5434, RIT 1454/2011, in cui CAPPA ha modo di sentirsi con MUTO Santino, un altro soggetto al quale anche lui racconta come si sono susseguiti gli eventi di quella giornata che avevano portato all'arresto di VILLIRILLO. Dal punto di vista investigativo era risultato fondamentale il passaggio in cui CAPPA chiede proprio se a VILLIRILLO è stata macchiata la fedina penale. La domanda è importante, nell'ipotesi d'accusa, proprio perché inquadra perfettamente VILLIRILLO Romolo, al quale GRANDE ARACRI Nicolino aveva affidato questo ruolo proprio perché incensurato. A seguito di quell'arresto, VILLIRILLO, sostanzialmente, in ipotesi d'accusa, viene "bruciato", tant'è che poi viene destituito e

rimpiazzato da GUALTIERI Antonio. Da quel momento cominciano tutti i problemi di VILLIRILLO Romolo, inviso sia alla cosca cutrese che a quella emiliana.
Proprio in relazione alle accuse mossegli, il 31 agosto 2011 viene intercettata una conversazione (prog. 8002 RIT 1454/11) in cui BATTAGLIA Pasquale parla con CAPPA Salvatore e gli dice che in breve tempo avrebbero dovuto sistemare, risolvere la situazione, perché VILLIRILLO stava avendo problemi con le persone, i cristiani di Cutro, e utilizza anche un'espressione: *"Ma sta uscendo pazzo quell'amico?"*. Si tratta della stessa espressione che aveva utilizzato COLACINO, parlando con GIGLIO nella ambientale sopra indicata. CAPPA asserisce insomma di aver saputo qualcosa. BATTAGLIA gli lascia intuire che c'è stata questa distrazione dei soldi di GRANDE ARACRI: *"Là ha chiuso con tutti, compare tua, ha chiuso con tutti, perché quello che ha fatto con voi e con me, l'ha fatto anche giù"*.
BATTAGLIA gli dice che devono sistemare questa cosa: *"Ha saputo anche una cosa, cose di là, del paese"*, cioè non c'è più feeling giù con Cutro fra VILLIRILLO e... e devono sistemare.
E BATTAGLIA gli dice: *"VILLIRILLO si è giustificato dicendo anche con te che ti ha sistemato"*, infatti dice: *"Dice che a voi vi ha sistemato, vi ha sistemato"*. E CAPPA: *"No, non mi ha sistemato niente, mai. Ma che cosa dice? Ha sistemato solo una parte, quella principale, quella dei cristiani giù"*. E poi BATTAGLIA gli dice un'altra cosa importante: *"Questo pensava che il mondo girava tutto intorno a lui, però alla fine la giara si è rotta"*. Ed è importante quello che dice CAPPA alla fine: *"Ha avuto l'America in mano e se l'è mangiata da solo". CAPPA è quello che gestisce i soldi per conto di VILLIRILLO, è quello che fa affari con VILLIRILLO. BATTAGLIA era l'autista, era l'uomo più direttamente in contatto con VILLIRILLO. Quando VILLIRILLO si muoveva quassù, si muoveva con BATTAGLIA. E' quello che lo portava in giro, quello che sapeva tutto.*

Sempre in relazione a queste accuse che vengono mosse nei confronti di VILLIRILLO, vi è un'altra conversazione del 12 settembre 2011 (prog. 8614, RIT 1454/2011) - periodo in cui VILLIRILLO mantiene ancora contatti con CAPPA Salvatore e BATTAGLIA Pasquale – nel corso della quale CAPPA dice di VILLIRILLO: *"Si, questo è venuto su, però è tornato subito giù, perché, quando deve dare, lui fugge; quando deve ricevere, viene"*. E BATTAGLIA sottolinea che VILLIRILLO si è comportato allo stesso modo anche con altre persone: *"A voi è arrivato all'orecchio, ma io so proprio la verità"*. Lo stesso CAPPA si dice vittima di VILLIRILLO, perché costui è in difetto, non ha rispettato gli accordi e si è tenuto i soldi per sé. Anche BATTAGLIA spiega che da tempo VILLIRILLO teneva per sé questi soldi: *"Se li tiene da solo, compà, e non se li divide con nessuno". E poi anche qua il problema è: dove sono andati a finire queste soldi?!*. CAPPA dice: *"Eh, ma tu pensi che me lo viene a dire a me dove sono questi soldi?"... Una parte di quei soldi mi spettavano pure a me, perché l'accordo, come parlava... quando parliamo, parliamo sempre in un unico modo"*. E BATTAGLIA gli dà ragione: *"Si, effettivamente te l'aveva detto davanti a me e poi non vi ha dato neanche i vostri"*.

Da questa conversazione si comprende che BATTAGLIA e CAPPA sono perfettamente consci delle vicende che hanno riguardato VILLIRILLO, comprese le accuse che gli sono state mosse. Il legame fra CAPPA e VILLIRILLO non si interrompe però dopo il primo arresto, continua. CAPPA continua a chiedergli soldi. E lo fa fino alla vigilia del suo secondo arresto,

perché CAPPA deve coprire alcune spese. Il pomeriggio precedente al secondo arresto quello, del 3 ottobre del 2011, CAPPA chiede a VILLIRILLO: *"Mi puoi portare anche una cosa domani?"*; VILLIRILLO gli dice no, gli fa intendere che non ha contanti, solo assegni. Però gli promette che avrebbe fatto il possibile. In questo momento, ha spiegato il teste, si inizia a comprendere perché CAPPA, così come MANCUSO, si dovranno giustificare proprio in relazione alle attività messe in atto con VILLIRILLO. CAPPA, infatti, inizia a dire a VILIRILLO che si è dovuto giustificare proprio per gli investimenti fatti insieme a lui ad un soggetto che glielo chiedeva. Raccontando di questo dialogo con questo soggetto CAPPA dice a VILLIRILLO: "*Sono andato a prendere il discorso lo stesso e poi mi insisteva e dice: "Ma... con te... ha fatto cose con te, insomma, per l'investimento?" "Ma a te che ti interessa lui che fa?" Romolo - Eh. Salvatore - Proprio in questa maniera gli ho detto: "Ma voi perché andate vedendo con chi ha fatto..." Dice che... penso che anche da Vincenzo sono andati Romolo - Vincenzo chi? Salvatore - Con Bonvino (fonetico). Romolo - Eh. (Risatina). Salvatore - Sì. Eh, eh, siccome parlava, dice: "Ma... che... li sappiamo questi, sappiamo (inc. pronuncia affrettata)." "Sapete che vi dico io? Voi sapete, pensate quello che dite, io vi dico solo una cosa, lui ha fatto quello che dite voi." Non potevamo parlare assai - no? - che eravamo al (inc. pronuncia non chiara). "E allora qual è il problema che andate dalle persone che... a mano a mano che torna indietro, è a posto." "Eh, eh, che ha messo qua, ha messo là gli sono serviti? Non gli sono serviti?." "Volete sapere se con quelli ha fatto cose? (inc. pronuncia affrettata)?." Romolo - Gli potete dire a queste persone che abbiamo sistemato già. Dunque... (Risatina)... si possono... (Risatina). Salvatore - No, no, non mi hai capito, loro neanche sanno che si è sistemato e a lui non gli spetta niente, come fa a dire... com'è? Quello (inc. pronuncia affrettata). Di uno ne sono rimasti (inc. pronuncia non chiara). "Ma adesso ve ne siete presi? – questo qua gli dico - ma adesso ve ne sono spettati di più o di meno?" Romolo - Roba da pazzi. Salvatore - Hai capito? E quindi... e non si rendono conto manco. Romolo - Ah, non è sempre quello là, questo è un altro? Salvatore - No, no, quello là, no. No, ma quello è .. è esperto. Romolo - Eh, sì. Quello... Salvatore - Quello è esperto, sentimi a me che ci conosciamo da adesso e da tanto. A quello solo una cosa, perché sono andato io da lui, perché non è che è venuto lui da me. Romolo - Sì, sì, ho capito, ho capito. Salvatore - Sono andato io. Quando ho saputo il discorso, gli ho detto: "Eh... che novità?" Mi ha detto: "Le cose sono così, è successo così, così e così – ha detto - non si sa nè dov'è, nè dove non è." Gli ho detto: "Ma mo' non è .. - gli ho detto - insomma, quando lo trovo a parlare, quando mi capita per coincidenza, non che vado a trovarlo mo' diretto, quando capita di nuovo che ci incontriamo, gli dirò quello che gli devo dire e basta... senza... senza parlare tanto e basta." Ma quello è esperto Romolo - Eh. Salvatore - Non è come... che parlano. Quello è esperto e sta buono. Romolo - Eh. Salvatore - Hai capito? Eh. Romolo - E poi me lo dite chi è questo, dai, (inc. voci sovrapposte). Salvatore - Sì, sì, (inc. pronuncia affrettata). Che novità? Qua... quando sali tu? Romolo - È un mio amico sicuramente, no? Salvatore - Quando sali? Romolo - E domani partiamo di nuovo. Domani mattina. Salvatore - Riesci a portarmi qualcosa domani? Vedi quello che puoi fare. Romolo - Eh... assegni, solo assegni, assegni. Salvatore - E non puoi fare niente diversamente? Romolo - E mo' vediamo, dai. Salvatore - Vedi di farlo che devo superare una... una.. una... Romolo - Mah, va bene. Salvatore - Va bene? Romolo - Va bene. Salvatore - Allora domani sei qua di nuovo? Romolo - Domani sera, sì. Salvatore - Va bene. Romolo - Ciao. Salvatore - Poi ci sentiamo, dai, ciao. Romolo - Ciao."*

Ecco perché, in prospettiva d'accusa, si sostiene che i soldi vengono della locale di Cutro. Essi si devono giustificare davanti alla cosca calabrese e a Nicolino GRADE ARACRI (prog. n. 1072, RIT 1455/2011).
VILLIRILLO quella notte viene arrestato dai Carabinieri di Crotone. E' la notte fra il 3 e il 4 ottobre 2011. Viene arrestato insieme a COLACINO Antonio. Ancora una volta CAPPA ha notizia dell'arresto tramite Cutruzzolaro Carmine, che lo chiama proprio la mattina, alle 10:34 (prog. 1081, RIT 1455/2011). I die utilizzano il solito linguaggio allusivo: *"Il vicino di casa tua è tornato là, tu"*. Cutruzzolaro continua: *"Eh, dov'è... eh, dov'è andato quest'estate"*, e si mette a ridere. *"In vacanza"*. Cutruzzolaro: *"E sempre per... per quelle cose, boh, è stato"*, cioè gli lascia intendere che dovrebbe essere stato arrestato sempre per il discorso della minaccia al commissario della banca. CAPPA è in attesa di ricevere il denaro, esprime la sua costernazione e dice: *"Ma allora tutti e due, allora?"* (cioè li hanno arrestati a tutti e due?) e Cutruzzolaro gli dice sì.

Emblematica di come gli interessi di CAPPA e VILLIRILLO Romolo abbiano coinvolto le attività economiche gestite in Emilia sarebbe una conversazione del 4 ottobre 2011.
E' il pomeriggio del giorno in cui VILLIRILLO sarebbe stato arrestato. CAPPA deve ricevere qualcosa, dei soldi, e CAPPA ne parla con GIGLIO Giuseppe (prog. 23859 RIT 110/2011) Inizialmente riferiscono proprio che devono assolutamente coprire un assegno della GEA IMMOBILIARE.
La GEA IMMOBILIARE è una di quelle società che sono inserite nell'affare Sorbolo (cfr. capi 83 e 84). I due hanno il timore che proprio uno di questi assegni possa essere protestato. Tant'è vero che CAPPA dice che ci sarebbe voluto un miracolo per sanare la situazione. E questo miracolo è relativo al fatto proprio che hanno arrestato Romolo: *"Guarda, Pì, credimi, sono... ho avuto una giornata di tmossicamenti"*, cioè proprio una brutta giornata. *"Stamattina un'altra brutta notizia, eh, non so che cazzo"...E niente, hanno pigliato di nuovo al mio vicino, al mio vicino di casa di sotto. Di nuovo per le solite cose. Ma... Poi ti dico, poi ti dico, quando ci vediamo domani poi ti dico, hai capito?....E oggi doveva essere qua che mi doveva, mi doveva. Poi parliamo, poi parliamo, senza che parliamo al telefono"*.
Quindi, nella prospettazione d'accusa, VILLIRILLO doveva portare i soldi che servivano anche per quest'attività qua. La notizia dell'arresto spinge immediatamente CAPPA a cercare maggiori dettagli, contatta altri soggetti, tra i quali, soprattutto, VILLIRILLO Luigi, fratello di Romolo, probabilmente perché è anche timoroso di essere egli stesso chiamato in merito alle accuse mosse a VILLIRILLO. CAPPA vuole sapere se l'arresto è dovuto solo alle minacce al commissario o se c'era dell'altro. Ciò troverebbe conferma in un'altra conversazione del 5 ottobre 2011 che CAPPA fa alla moglie Caterina (prog. n 492, RIT 2373/2011). Caterina sa del rapporto che c'è fra CAPPA e VILLIRILLO e ha paura che possa succedere qualcosa anche al marito. CAPPA l'aveva tenuta all'oscuro, non gli aveva detto che VILLIRILLO era stato arrestato: *"O Salvatò, mia di nuovo a Roma l'hanno pigliato?...E perché, per quelle cose vecchie?"*. CAPPA conferma e Caterina prosegue dicendo *"Madonna, e non lo potevi dire, che te lo sei tenuto nella pancia?"*. Caterina esterna quindi i suoi timori: *"E che la pagano quel discorso, la pagano bene, poi ti faccio vedere come lo pagate tu e lui"*. La donna sa che l'attività di VILLIRILLO è la stessa di CAPPA.

In una telefonata successiva, il 10.10.2011, CAPPA non riesce a nascondere a VILLIRILLO Luigi ciò che veramente gli preme, ossia sapere se ci sono ulteriori motivazioni che hanno determinato quest'arresto (prog. 698, RIT 2377/2011). Luigi gli propone addirittura di veicolare le sue notizie e le sue informazioni direttamente a VILLIRILLO, perché OLIVO Domenico, è in procinto di recarsi in Calabria. CAPPA si mostra inizialmente titubante poi, alla fine, acconsente, rimane su quest'accordo. Il timore di CAPPA circa l'esistenza di ulteriori indagini sul conto di VILLIRILLO emergerebbe anche da un'altra conversazione del giorno successivo, l'11 ottobre del 2011 (prog. 816 RIT 2377/11), quando, parlando proprio con VILLIRILLO Luigi, dice: "*Speriamo che viene fuori solo questo, va, speriamo. Che se ci sono altre cose, te lo tirano dentro ad altre cose. Che oggi di questo c'è da spaventarsi*". E' timoroso CAPPA. Un'ulteriore telefonata è quella del 12 ottobre del 2011 (prog. 882 RIT 2377/11). In questa conversazione, OLIVO Domenico è appena stato a trovare Romolo in carcere; passa il telefono a VILLIRILLO Luigi che si fa portavoce del messaggio che giunge dal carcere a CAPPA. Dice VILLIRILLO Luigi a CAPPA: "*Mi ha detto che vi saluta e mi ha detto: Saluto compare Turo e digli che prosegue tutto come stava proseguendo lui, senza problemi*". Quindi VILLIRILLO manda questo messaggio a CAPPA, dicendogli di continuare a fare come se, in definitiva, lui fosse fuori, di proseguire negli affari. Questo è il periodo in cui VILLIRILLO è convinto di poter superare le sue problematiche, perché si sta avvicinando a GRANDE ARACRI Ernesto. In queste telefonate emerge un'altra preoccupazione: è quella che a VILLIRILLO venga confermato "l'articolo 7", cioè l'aggravante di aver agito a favore dell'associazione mafiosa. E questo traspare da una serie di conversazioni: prog.1005, 1006, 1213, 1269, 1303, RIT 2377/11.

Il 19 ottobre del 2011 la preoccupazione diventa realtà: il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di scarcerazione di VILLIRILLO e di COLACINO. Alle 11:26 OLIVO Domenico informa CAPPA (prog. 1391 RIT 2377/2011) e gli dice che la cosa più grave dal loro punto di vista è la conferma proprio dell'articolo 7. Il passaggio più singolare è che OLIVO, per spiegare l'entità delle accuse che sono state mosse nei confronti di VILLIRILLO e di COLACINO, prende come esempio la situazione di PORCHIA Rosario, un nipote di GRANDE ARACRI Nicolino "...*Questo è come è successo a questo personaggio – che era stato arrestato nel 2010 nell'operazione "Grande Maestro" - per una serie di estorsioni che erano state fatte era stato arrestato dai Carabinieri di Crotone.* "

Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILO si dipana anche sul terreno relativo all'affare Sorbolo al quale si rimanda (cfr. capi 83 e 84).

3.2. MANCUSO Vincenzo. I rapporti con VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio

A partire dal momento in cui VILLIRILLO viene arrestato, decade dal suo incarico e viene nominato GUALTIERI, CAPPA – per quanto emerge dalle intercettazioni - sposta il suo baricentro di interessi verso le attività di MANCUSO Vincenzo, altro personaggio che aveva gravitato nell'orbita di VILLIRILLO Romolo, e la cui figure emerge proprio in questo momento all'interno delle indagini in ragione dell'intensificarsi dei contatti tra lui e CAPPA Salvatore.

MANCUSO cerca quindi di rinsaldare il suo rapporto con la cosca emiliana e inizia un rapporto con GUALTIERI Antonio, deputato a sostituire VILLIRILLO Romolo, ma

soprattutto, a capire dove sono andati a finire i soldi sottratti da VILLIRILLO (cfr. Cap. XIII Affare Oppido).

Tra i due si tiene un incontro chiarificatore il pomeriggio del 5 ottobre del 2011, il giorno dopo l'arresto di VILLIRILLO.
Per comprendere il senso di questo incontro si deve tenere presente, secondo la tesi d'accusa, che anche MANCUSO si era dovuto giustificare del suo operato nei confronti della cosca calabrese, proprio in relazione agli affari condotti da VILLIRILLO, e MANCUSO lo dice espressamente parlando con BATTAGLIA Pasquale (prog. 2487 RIT 2788/11): *"Però c'è stato un altro problema con Nico"..."che ieri sono venuti di nuovo, un bordello"..., "Per quella là ho mandato l'imbasciata...e gli ha detto che non devo dare... dire niente a nessuno. L'ha promesso anche a mio padre. Io sono tranquillo in questo momento qua..."*. Anche BATTAGLIA si è dovuto andare a giustificare. Dice BATTAGLIA a MANCUSO: *"Io sono andato, mi sono chiarito, però mi sono un po' allontanato da là, compare Vincè"*. E anche MANCUSO: *"Ti dico la verità, pure io"*. BATTAGLIA: *"Mi hanno fatto un ragionamento sano, mi hanno fatto, e io certi consigli li devo accettare... Ho preferito ascoltare i consigli"*. In altri termini, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, MANCUSO Vincenzo si è dovuto giustificare ed ha mandato giù l'imbasciata tramite suo padre e GRANDE ARACRI Nicolino, capendo la situazione, gli ha detto di tranquillizzarsi perché nessuno può andare da lui a chiedergli nulla; hanno capito che è a posto, che non c'entra nulla.

Il 5 ottobre, si diceva, MANCUSO incontra GUALTIERI in un bar (il risto-bar Wilson) che si trova nei pressi del casello autostradale di Modena Nord. Per quell'incontro era stato organizzato un servizio di appostamento da parte dei Carabinieri che documentano l'arrivo sia di MANCUSO che di GUALTIERI, che arriva con il suo furgoncino con le insegne della EDIL TETTI. Sono le cinque del pomeriggio. I due discutono animatamente. Sono state video proiettate le immagini: *"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Di Gualtieri, è là società di Gualtieri. Lui arriva con questo camioncino qua. Si vanno a sedere nella veranda e noi inquadriamo, vediamo solamente MANCUSO. "MANCUSO". scusate, questo è Gualtieri, che è -le con una certa... Lo vediamo parlare, lo vediamo discutere. Si spiegano. Ascolta quello che ha da dire MANCUSO. Si alzano alle sette di sera, vanno via alle sette. Sono arrivati alle cinque e se ne vanno alle sette di sera. Hanno modo ancora di parlare mentre vanno verso la macchina. Discutono, parlano. Gualtieri gli deve dire ancora qualcosa. Gli mostra il telefonino. Alla fine si salutano, si baciano. C'è il tempo di scambiare le ultime cose da dirsi mentre stanno riprendendo la macchina. Alla fine MANCUSO prende, l'altro gli passa davanti, ed escono dal bar, dal parcheggio del bar. Noi dalla nostra posizione non riusciamo. c'è soltanto il Carabiniere Neri che riesce ad intuire qualche parolina, poi sarà citato per questa parte qua."*

In definitiva, MANCUSO ha dovuto necessariamente chiarirsi con GRANDE ARACRI, la telefonata sopra citata in cui il primo dice a BATTAGLIA di avere avuto la garanzia dal boss che nessuno sarebbe più andato a chiedere nulla "a Vincenzo" senza il suo permesso è del dicembre del 2012 (prog. 2487 RIT 2788/2011). Ciò significa che qualcuno era già andato a

chiedere come dimostrato, ha spiegato il teste, da questo incontro con GUALTIERI che è di due mesi prima.
La situazione è comunque tesa per MANCUSO; lo si capisce dalle altre telefonate, come quella registrata al prog. 757, RIT 3069/2011, nel corso della quale MANCUSO, il 16 dicembre, a ridosso delle festività natalizie, deve scendere a Cutro e avendo la necessità di una macchina la chiede a CAPPA, specificando che non può usarne una di VILLIRILLO: *"Perché io problemi non ne avrei, potrei scendere giù, potrei prendere una di compare Romolo. Solo che quei coni randagi, se mi vedono che giro con qualche macchina di compare Romolo, succedono casini"*. Ancora, il 29 dicembre quando viene bruciata la casa a VILLIRILLO viene registrata la telefonata in cui il padre, parlando dell'incendio, dice al figlio: *"Hanno segnato al compare tuo"*. Quella stessa sera MANCUSO, preoccupato, manda un SMS (spezzato in due progressivi: 4107 e la 4108, RIT 2788/2011) in cui esprime proprio il suo disagio, facendo espresso riferimento all'incendio che è avvenuto poco tempo prima. Scrive ad una donna. *"Addio Cici, sei stata importante per me, ma sono entrati troppi problemi, come quello perché mi hanno fatto il 25 notte..e li paga io e nessun altro e la mia vita e le mie scelte e li pago un giorno, le pagherò con la vita. Addio"*. MANCUSO è evidentemente preoccupato.
A tutti questi elementi per comprendere MANCUSO, si unisce quanto già detto dalla moglie Gareri Giuseppina: *E meno male che tu ci fai parte. Ti dico io chi è stato: è stato GRANDE ARACRI ad incendiare gli l'appartamento.* E tutto ciò spiega l'atteggiamento di MANCUSO che evita, ad esempio, di farsi vedere in giro a Cutro con la macchina di VILLIRILLO.
A riprova dello stretto legame intercorrente tra VILLIRILLO Romolo e MANCUSO (e CAPPA) vi sarebbero la telefonate n. 1797, RIT 3069/2011 e 4097 RIT 2788/11.

Tornando al rapporto con Gualtieri, si diceva che le indagini avevano messo in luce di MANCUSO a Gualtieri riscontrato anche a livello di conversazioni registrate. Questo avvicinamento aveva determinato, a un certo punto, una collaborazione tra i due, che aveva coinvolto anche CAPPA Salvatore. Siamo all'inizio del novembre del 2011 e, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, *"li vediamo discutere perché Gualtieri deve risolvere una situazione economica, ha un problema economico relativo ad una sua impresa che probabilmente è la stessa EDIL TETTI Vorrebbe anche trovare un nuovo amministratore per questa ditta, ma MANCUSO gli fa presente: "Quindi bisogna trovare un amministratore adesso", però gli dice anche: "Perché, se cambi l'amministratore subito, è come se è partita una società nuova". Gualtieri vorrebbe fare questo, ma non si fida, e allora MANCUSO gli consiglia eventualmente di mettere un parente al posto suo, perché proprio ci sono dei problemi di solvibilità, evidentemente. Ci sono diverse conversazioni su questo punto qua. Io ve le richiamo solamente: abbiamo la telefonata 10062, RIT 2788/2011; la conversazione ambientale 1014, RIT 489/2012; poi le telefonate 6, 8 RIT 2788/11, n. 66, 76 RIT 2789/11,. Da una conversazione del 9 novembre del 2011 (la telefonata è la 161, RIT sempre 2788: noi, questa RIT, la iniziamo proprio in questo periodo, perché è in questo momento che ci esce MANCUSO) si comprende che Gualtieri ha bisogno di un immediato finanziamento, ha bisogno di un credito. Discutono che non sono riusciti ad ottenere un conto anticipo su quell'impresa. MANCUSO glielo dice qual è il problema: "Zio Tò, gliel'abbiamo chiesto. Il problema è questa qua, perché come inseriscono i dati, che chiedono Centrale Rischi", in un*

altro punto ancora: "E salta fuori e la bruciamo. Però, se Turi – cioè CAPPA – riesce a cambiare l'amministratore più veloce possibile e magari passa una settimana, quindici giorni, possiamo presentare le pratiche e c'abbiamo più possibilità. Però se li presentiamo dopo, te li bocciano, hai capito? Dopo è un pugno in un occhio e non va bene da nessuna parte, hai capito?". Cioè, il fatto che venga bocciata sul suo conto corrente quest'operazione rappresenta un neo sull'impresa stessa. Gualtieri ha bisogno, però, subito di almeno diecimila euro e cosa fanno? Fanno quello che hanno fatto sempre: fanno la solita falsa fattura da presentare allo sconto in banca. Questo è un altro tipo ancora di falsa fattura, per autofinanziare l'impresa. Dopo la fattura utilizzata per coprire le estorsioni, quelle che vedevamo in "EDILPIOVRA", quella utilizzata come strumento di reimpiego, c'è pure questo tipo di fattura. Non è che Gualtieri non lo sapesse; forse non ci aveva pensato. E' MANCUSO che gli dice: "Eventualmente tu, blocchetti di assegni, ne hai di qualche società?". E Gualtieri dice sì. E MANCUSO: "Se eventualmente... dopo io ti faccio una fattura, a te, che scontiamo là e dividiamo. E dopo, quando scadono, andiamo e li paghiamo insieme", cioè, quando gli assegni scadono, poi li paghiamo insieme. Gualtieri non è che ha bisogno di altre spiegazioni, sa come funziona e si dice subito d'accordo.

La sera del 9.11.2011 (prog. 214, RIT 2788/2011) MANCUSO dice a Gualtieri di fare gli assegni, di prepararli, perché lui è pronto. "*Tu come sei messo domani mattina?*". Gli dice poi: "*Anche alle otto, zio l'ò, perché così dopo io*", e MANCUSO "*mi fai tre assegni che dopo io mi vedo con lui e gli spiego la situazione*".

Quindi MANCUSO si deve vedere con un'altra persona che è stata chiamata ad interessarsi. Gualtieri dice: "*Tre assegni? Di quale azienda te li faccio?*". MANCUSO: "*Azienda che risponde... cioè, tu quale hai che è buona? Che se fanno... vedono che è affidata, buona, che problemi non ce ne sono*". E Gualtieri: "*Eh, la EDIL TETTI GROUP*". MANCUSO: "*Fai 20, 20 e 20, 20, fai fine novembre, dicembre e gennaio*". *Gualtieri: "Okay. 20, 20 e 20 faccio. E a chi li intesto?". MANCUSO: "Sì, alla EDIL BUILDING".* I due si incontrano la mattina presto del 10 novembre del 2011, sempre a Modena Nord, perché Gualtieri gli deve consegnare questi assegni (prog. 263, RIT 2788/2011), e alle 09:22 MANCUSO chiama VULCANO Mario (prog. 273, telefonata 2788/2011). Viene organizzato l'appostamento descritto dal teste: "*Noi li vediamo arrivare. Questa è la macchina, il Range Rover in uso a MANCUSO. Vedete giù in fondo, proprio all'ingresso del bar Mascagni, che è vicino la Banca Interprovinciale, c'è di spalle, giù in fondo, MANCUSO e di fronte c'è VULCANO Mario, che parlano. Gliel'aveva detto: Gli spiego la situazione. Qui vengono... Poi a un certo punto, dopo che sono stati al bar, MANCUSO va via e VULCANO rimane lì. Si mette in attesa di fronte all'ingresso della Banca Interprovinciale, fa una telefonata, aspetta, e a un certo punto arriva probabilmente uno degli impiegati della banca, che lui conosce, quanto meno presumiamo noi che conosce, perché poi subito dopo l'arrivo di questo lui entra, ed entrano dentro. Quindi ecco come ogni singolo, in questo caso VULCANO Mario, si mette a disposizione quando c'è bisogno. E MANCUSO, noi capiamo che ha ceduto a VULCANO gli assegni.*"

Il giorno dopo, l'11.11.2011, viene registrata la telefonata n. 522, RIT 2788/2011. MANCUSO chiama Gualtieri per fare il punto della situazione, dice: "*Bene. Allora tu lunedì mattina che rapporti hai con il direttore, di quei titoli?... Perché oggi hanno chiamato per*

chiedere informazioni e gli hanno detto: Guarda, non gli diamo informazioni, perché lunedì c'è il direttore, e dopo eventualmente gli darà conferma lui" Per cambiare questi assegni occorre il direttore. GUALTIERI, dal canto suo, ha qualche perplessità, perché dice di avere un brutto rapporto con il direttore, addirittura dice che potrebbero dare informazioni negative. E per questo decidono di vedersi il giorno seguente. L'incontro non avviene, viene disdetto da Gualtieri (prog. 570 RIT 2788/2011), perché ha ricevuto una visita inaspettata, e lo dice a MANCUSO, dice: "*Vedi, io... domani siamo impossibilitati a venire, perché è venuta la moglie di lui su*". MANCUSO non capisce e GUALTIERI di nuovo: "*La moglie di lui, eh, con i figli. Allora domani sono.. sono a pranzo da me, hai capito?*". MANCUSO continua a non capire: "*E va beh, venite qua tutti quanti*" e GUALTIERI dice: "*E no, no, Vincè, davvero cogliioniamo ora? Dai. E no, Vincè, no, no*", gli dice. Non possono parlare al telefono, altrimenti glielo avrebbe spiegato chiaramente chi era. MANCUSO a questo punto comincia a capire: "*Ma di lui chi?*". E Gualtieri: "*Hai capito di chi?*". e MANCUSO "*Non è il mio compare*". Gualtieri: "No". E finalmente capisce: "*Ma il compare tuo?*". – "*Eh, hai capito. Per questo ti ho detto, perché sono venuti che dovevano fare una visita, hai capito? In un posto qua vicino*". La telefonata è stata interpretata dall'accusa come riferita alla moglie di GRANDE ARACRI Nicolino dal quale GUALTIERI ha ricevuto da poco l'incarico. MANCUSO dice: "*Me li saluti. Tanti, tanti saluti*".
Il fatto che GUALTIERI si sia avvicinato molto a MANCUSO conduceva ad un altro risultato: lo stesso MANCUSO cominciava da questo momento in poi ad avere diversi contatti anche con TATTINI Roberta, la consulente bolognese (cfr. Cap. XIII, Fallimento Rizzi e Cap. XIV, in IAQUINTA e CRIVARO).
Vengono infatti intercettate una serie di telefonate in cui emergono i contatti con TATTINI Roberta e in cui, comunque, si parla di lei; si tratte delle conversazioni registrate ai progressivi 665, 838, 842, 1128, 1129 e 1594 RIT 2788/2011; 10 RIT 2930/11. In questo periodo vengono intercettate anche, proprio in relazione a questi rapporti fra MANCUSO e GUALTIERI, ulteriori conversazioni, spesso con frasi sibilline, come erano soliti fare.

RITenuta appartenenza di MANCUSO alla 'ndrangheta è riconosciuta, secondo l'accusa, anche all'esterno dell'associazione. Vengono, in particolare, registrate alcune conversazioni a partire dal 22 marzo del 2012. La prima telefonata è quella registrata al prog. 9682, RIT 2788/2011, quando MANCUSO riferisce a un tale Saverio (non identificato): "*Mandami un messaggio con il numero di quello lì, che lo chiamo io*". Adottano anche precauzioni per parlare a telefono, Saverio dice: "*Sì, perché... ma te c'hai una persona? Io aspetto, ti chiamo da un telefono pubblico, dal telefono di casa*". MANCUSO dice: "*Adesso ti chiamo io con un altro numero. Dopo mi chiami a quell'altro telefono*". All'incirca un'ora più tardi i due tornano a sentirsi (prog. 9705 RIT 2788/2011) e si comprende che Saverio ha un problema o meglio, lo ha una sua cugina che vive a Roma che ha dei problemi con alcuni inquilini morosi. "*..Con gli inquilini morosi non ci si rivolge allo Stato, alle autorità precostituite; ci si rivolge alla 'Ndrangheta. Ma adesso lo capiremo perchè*" MANCUSO si attiva subito e dice: "*Adesso ci penso io, che chiamo un mio amico a Roma e li faccio andare lì a trovarli, che ci parlano loro. Io gli do i numeri di telefono e dopo si mettono d'accordo loro. Io... pomeriggio alle quattro chiamo questo mio cugino che è a Roma, dopo gli spiego qual è il problema e dopo va lui a trovarlo*". La mattina seguente viene intercettata un'altra telefonata (prog. 9766,

RIT 2788/2011). MANCUSO esorta Saverio a non chiamarlo più su quel numero, dice: *"Per parlare di determinate cose, Savè, che io ho già scontato già una pena di due anni, Savè". Perché gli dovrebbe dire questo, che ha scontato due anni? Chiedendo l'invio di un SMS con l'indirizzo presso il quale reperire questi inquilini morosi.* Segue uno scambio di SMS (prog. 9766 e 9768, RIT 2788/2011) e si scopre che l'indirizzo è piazzale Ateneo Salesiano, numero 19/23. Dopo tutto questo preambolo, finalmente si comprende perché Saverio si è rivolto a MANCUSO: lo si capisce, ha spiegato il teste, alle 12:52 del 26 marzo (prog. 10046, RIT 2788/2011), da un sottofondo della telefonata, quando Saverio, in attesa che MANCUSO gli risponda e dice alla persona di fianco a lui: *"Questo è uno che ha fatto tre anni di carcere, questo qui, ed è la 'ndrangheta questo qui. Stanno anche a Roma loro, hai capito?"*. Nella successiva telefonata delle 14:36 seguenti (prog. 10062 RIT 2788/2011) MANCUSO comunica a Saverio di aver mandato l'imbasciata, dice: *"E' stato fatto"*.

Un ulteriore episodio che serve a meglio definire MANCUSO e il suo legame soprattutto con la cosca di Cutro è il fatto che emerge dalla telefonata registrata al n. 4151 RIT 2788/11. MANCUSO viene rimproverato da tali Pasquale - che si presenta come Pasquale dello zio Turuzzo – a da tale compare Franco, emerso in sottofondo. Costoro rimproverano MANCUSO per il fatto che hanno ricevuto la visita di amici di Isola. Dice Pasquale: *Qua ci sono gli amici. Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi – questo è il senso – che ti sei andato ad intromettere in fatti che non ti riguardano? E Franco gli dice: Chiama immediatamente quella persona a cui avevi già chiamato l'altra volta e gli devi chiedere scusa. Tu non ti devi intromettere. Gli dice pure: Perché quelli non sono problemi tuoi, perché, se tu hai dei problemi, qua ci sono gli amici tuoi per te.*

MANCUSO telefona immediatamente e chiama Poerio Aldo (identificato compiutamente) che è un soggetto isolitano. La telefonata è lunghissima (prog. 4152 RIT 2788/11). Si capisce, come spiegato dal testimone, che c'è un debito, che MANCUSO aveva chiamato Poerio, che all'inizio lo tiene un po' distante e gli dice: Ma *tu l'altra volta, sì, mi avevi chiamato e mi avevi chiamato pure con l'anonimo, col numero sconosciuto. Non si era voluto presentare. E dice: Sì, sì, è vero, ma io mai mi sono messo in mezzo a questi casini, mai ti avrei detto una cosa del genere. MANCUSO è preoccupato, glielo dice: Io sono un cristiano serio, come lo sei tu. Questo termine "cristiano", che ci sarebbe da parlare molto. "Cristiano", noi lo intendiamo come battezzato. E Poerio gli rinfaccia queste presunte minacce che MANCUSO avrebbe fatto ad un suo cugino che sta a Bologna, dice: Eh, questo... che adesso che vengo a Bologna ti faccio vedere chi sono io. MANCUSO dice: No, no, non è vera questa cosa qua. Insomma, cercano di chiarirsi.* Alla fine si chiariscono, perché anche Poerio ha un certo interesse nella questione, dice che quel soggetto doveva dei soldi anche a lui: *"Se ti dico le cose che mi ha detto, questo andava ammazzato, questa persona qua"*. La conversazione continua su questi toni. Alla fine trovano la soluzione: si mettono d'accordo, si riappacificano: *"Noi siamo amici, siamo amici più di prima, prima ancora della telefonata"* e qui MANCUSO che è preoccupato che Poerio vada a Cutro, si premura di dire che lui non si è mai permesso di dire certe cose, non è mai intervenuto nei termini in cui sono stati raccontati. Poerio chiude dicendo: *"Non ti preoccupare che adesso che salgo ci facciamo una mangiata."*

A quel punto MANCUSO chiama Pasquale, quello che gli aveva detto di chiamare immediatamente (prog. 4153 RIT 2788/2011), assicurando di aver chiarito con Poerio: *"Verrà*

poi lì a Cutro e verrà a spiegare. Dice: "Io una volta l'ho chiamato a questo qua, Pasquale, poi ho capito com'era il discorso e ho lasciato stare". MANCUSO il 3 gennaio del 2012 richiama Poerio (prog. 4269, RIT 2788/2011), per assicurarsi che effettivamente la sua posizione sia chiarita: *"Ma poi siete andato a Cutro per quella faccenda?"*; Poerio: *"Sì, sì, non ti preoccupare"* e MANCUSO insiste: *"E' una cosa che ci tengo, capito? Purtroppo ci sono che nel mezzo lo... parole che non ho detto, quello mi dispiace a me, hai capito? Sono cose che mi preoccupano"*. Ma Poerio lascia intendere che la questione ormai è chiusa, dice: *"La cosa è già chiusa, quindi non c'è bisogno, è chiusa, è chiusa al mille per mille, è chiusa e diciamo ...(incomprensibile)... fate anche una mangiata"*.
Poerio Aldo, viene identificato perché ha in uso quest'utenza 3357217635, intestata all'omonima ditta individuale che ha sede a Isola Capo Rizzuto. Non ha precedenti particolari specifici, però risulta essere stato controllato a Viadana insieme a PUGLIESE Michele.

3.3. I rapporti tra CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo.
Dopo la caduta di VILLIRILLO Romolo, si diceva, era emerso un avvicinamento anche tra CAPPA e MANCUSO, la cui figura non era stata prima notata nel corso delle indagini. Già verso la metà di ottobre 2011 CAPPA e MANCUSO manifestano la volontà di acquisire una società per effettuare trasporti per conto terzi, in quanto funzionale ad acquisire un importante appalto, un importante lavoro a Milano (prog. 975, RIT 2377/2011) Però c'è un problema. CAPPA, dice: *"C'è questo problema: che lì i calabresi non li vogliono", dice CAPPA, "non vogliono i paesani nostri"*. Si susseguono una serie di dialoghi: prog: 1422, 1423, 2063, 2130 RIT 2377/2011, dai quali si comprende che probabilmente si tratta di un appalto pubblico valutato circa 2 milioni di euro, in cui il lavoro sarebbe stato preso, come riferito da un commercialista a CAPPA, da tale Nardo Giuseppe, da un certo Frigio Salvatore di Brescello, che è un soggetto incensurato, il quale aveva un amico che gli avrebbe passato questa commessa. Gli accertamenti espletati consentivano di appurare che Frigio Salvatore, nato a Cutro il 9 aprile del 1966, era socio nella COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.r.l. di Rondinelli Girolamo & C. S.a.s., insieme a Rondinelli Girolamo, Di Carmine e GRANDE ARACRI Maria, sorella di Nicolino, nata a Crotone il 17 febbraio del 1979. CAPPA incontra anche Frigio; in quella telefonata si mettono d'accordo per capirne di più si comprende che il committente dei lavori sta facendo molta attenzione a chi si presenta a lavorare. E' sempre CAPPA che lo spiega a un soggetto, tale Pollina Francesco nella telefonata 2063 dicendogli che ci vorrà una ditta del nord, *"di Milano, di Brescia, di Parigi", gli dice, "poi, il lavoro, lo facciamo noi"*. Occorre quindi un prestanome e CAPPA spiega a Pollina anche il motivo per cui questa ditta deve avere un amministratore del nord: *"Questo è per il discorso che avete combinato a Milano, Francè, hai capito? Quindi non vogliono intromettere cristiani vicino... vicino alla stazione, il lavoro, per il discorso dei calabresi. Se poi lavorano calabresi, non ce ne frega un cazzo, perché i siciliani, i calabresi hanno fatto casino. Vogliono stare alla larga, loro. Quando fanno il contratto, il cristiano di dov'è? Di Milano. Pure che è più delinquente di noi, non ce ne frega niente, per dirti"*. Poi gli spiega che lavoro è: *"Sì, per ristrutturazione. Io proverei con la tua impresa.. senza di giù, per i discorsi che succedono a Milano. Siccome c'è l'attività pubblica e via di seguito"*, quindi gli fa capire che questo è un appalto pubblico, quindi ci sono maggiori controlli, *"però dipende da come la vedono... la vedono loro"*. Da qui nasce la necessità di trovare questa nuova ditta nonché il rapporto che coinvolge MANCUSO

proprio per la ricerca di questa impresa (prog. 2139 e 2148 RIT 2377/2011). CAPPA decide di interessare anche BATTAGLIA Pasquale, proprio a conferma, secondo l'accusa, del circuito di riferimento, composto cioè di tutti quei personaggi che sono legati a VILLIRILLO. Vi sono altre telefonate: prog. 2236, la 2330 RIT 2377/2011; prog. 1356, 1471, RIT 1455/2011.

Il 3 novembre del 2011 CAPPA incontra MANCUSO e in quell'occasione viene registrata un'ambientale all'interno della macchina in uso allo stesso CAPPA (prog. n. 63, RIT 1827/11). MANCUSO gli dice che la società non è protestata, è pulita, quindi lo tranquillizza. Subito dopo MANCUSO fa una telefonata. Chiama un soggetto e gli dice che si erano sentiti il sabato precedente: *"Francesco Abuto, per via della società, per quelle cose lì, allora dice MANCUSO al telefono – tu martedì sei a Modena? Quando sei a Modena? Di mattina? Di pomeriggio? Dimmi tu. Pomeriggio. Quindi martedì pomeriggio sei a Modena". Quell'altro parla. "Va bene, io ti posso chiedere intanto un... una cortesia: se tu riesci a mandarmi una camerale della società oppure mi dici come si chiama l'autotrasportatore. Cioè, la tua cos'è? Una S.n.c. o una S.r.l.? Una ditta individuale, eh", quindi evidentemente quell'altro gli ha detto che si tratta di una ditta individuale e quello dice: Ah, ho capito, una ditta individuale. "Va bene, adesso vado io alla Camera di Commercio e faccio la visura. Domani mattina, dai, mi mandi un messaggio com'è intestata la società e tutto"*. MANCUSO si interessa dunque per reperire questa società.

CAPPA nel frattempo si attiva anche giù in Calabria e contatta proprio Cutruzzolaro Carmine, cioè quello che lo aveva sempre avvisato degli arresti di VILLIRILLO Romolo (prog. 1516, RIT 1455/2011), e gli dice di avere bisogno di acquisire una ditta di trasporti autorizzati al conto terzi, senza protesti, e che la cosa è urgente. Quindi CAPPA si fa subito prenotare un volo andata e ritorno per Lamezia Terme (prog. 1536 RIT 1455/11) e richiama Cutruzzolaro (prog. 51, RIT 2959/2011): *"Venerdì alle nove sono là, che poi ho il rientro alle due e mezza, mi pare". E Cutruzzolaro lo tranquillizza: "Io forse il conto terzi l'ho già risolto. Poi quando vieni ti dico, che l'ho trovato a Catanzaro"*. Si tratta, ha spiegato il testimone, di due attività parallele: CAPPA si muove da un lato, MANCUSO si muove dall'altro. Tant'è che l'incontro fissato da MANCUSO a Modena avviene comunque, anche se posticipato di un giorno, la mattina del 9 novembre 2011. Su questo punto si susseguono i contatti tra CAPPA e MANCUSO (prog. 93, 108 e 151, RIT 2959/11). Il giorno dell'incontro vengono fotografati durante un servizio di osservazione in località di Sozzigalli del Comune di Soliera, nei pressi del civico 55, in via Caiumi, dove è sito il capannone di MANCUSO Vincenzo: *"Alle undici vediamo arrivare CAPPA con la sua Fiat Punto, quella intercettata. C'è anche il soggetto che individuiamo come il possibile Giovanni, quello che era stato contattato da MANCUSO per reperire questa società, di mettere a disposizione questa società. Lo identifichiamo successivamente in Barbieri Giovanni, un soggetto nato nella provincia di Avellino, del 1971"*. Due giorni dopo, l'11.11.2011, CAPPA scende comunque in Calabria. Anche in quella occasione viene disposto un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri di Lamezia Terme. Quel viaggio probabilmente non soddisfa CAPPA, tanto che torna a parlare con MANCUSO proprio del reperimento della impresa che questo Giovanni deve mettere a disposizione. Vi sono diverse conversazioni dalle quali si comprende che quest'operazione fino a un certo punto va avanti, poi tutto finisce (prog. 167, 169, 178, 179 e 180 RIT 2930/2011; prog. 254 e 255, RIT 2926/2011).

Così nasce, secondo gli inquirenti, il rapporto tra CAPPA e MANCUSO.

Sulla base di tali comuni premesse si analizzeranno, ora, i capi di imputazione 83, 84, 86 (relativi al cosiddetto "Affare Sorbolo) e 119 e 120, tenendo a mente che, allo scopo, risulterà fondamentale l'analisi delle movimentazioni bancarie attuate dai protagonisti delle singole vicende. Questo "*...perché ci danno proprio il quadro delle attività bancarie, perché poi alla fine qua si parla proprio di movimenti di soldi che ci sono stati proprio in relazione ad una segnalazione che io farò avere (sono comunque allegate agli atti), in cui VILLIRILLO Romolo viene segnalato, dalla quale si può facilmente stigmatizzare, capire il ruolo e i compiti che aveva VILLIRILLO Romolo proprio in relazione a questi movimenti di capitali. Più in generale, queste movimentazioni, queste segnalazioni riguardano lo stesso VILLIRILLO, la sua stessa impresa individuale, la R&G COSTRUZIONI, nonché diversi soggetti a lui collegati come COLACINO Antonio e la moglie Salvino Tiziana. Questa segnalazione, questa come tante altre sono state acquisite (l'ho detto già altre volte) proprio per capire meglio il contenuto in una fase d'indagine dove, chiaramente, non potevamo andare direttamente sui conti correnti, emergenti dalle conversazioni intercettate. L'operatività bancaria presenta diversi elementi di anomalia, proprio perché viene riscontrato l'utilizzo di contante e del massiccio ricorso agli assegni di taglio (dice nella segnalazione) frequentemente inferiori alla soglia della non trasferibilità. Quando parleremo di Sorbolo, vi farò vedere come CAPPA chiedeva i capretti, i capretti, i capretti: sono proprio gli assegni. Capretti che viaggiavano sulla tratta Cutro/Reggio Emilia sugli autobus (ma poi vedremo anche un altro punto) di linea. Inoltre in svariate circostanze si parla di assegni, l'incasso di assegni da parte di VILLIRILLO/COLACINO è stato giustificato a pagamento di fatture emesse da una delle ditte ad essi riconducibili, e in particolare (questo ci interessa proprio per Sorbolo) in questa segnalazione si parla del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro, intestato alla SIRI S.r.l., il cui socio e amministratore è un altro VILLIRILLO Romolo, è il nonno. Però su questo conto corrente VILLIRILLO Romolo (il nostro) aveva la possibilità di operare. E su questo conto corrente qui (e qui è la prova che c'era VILLIRILLO Romolo su quel conto lì) vedremo come il 28 giugno del 2011 Giglio Giuseppe, nell'ambito dell'affare Sorbolo, fa effettuare un bonifico da VULCANO Mario di diecimila euro. VULCANO si reca presso la sede della Monte dei Paschi, filiale di Castelfranco Emilia, dove aveva un conto corrente acceso alla EFFEMME SERVICE, una delle società gestite in questo pot-pourri di aziende, e effettua questo bonifico di diecimila euro a favore della SIRI S.r.l. E c'è tutta una serie di telefonate fra CAPPA e Giglio. Ne parleremo la prossima volta, però mi interessa farvi capire che anche questo conto corrente era utilizzato per restituire i soldi giù, era utilizzato per restituire questi soldi. Anticipo anche quello che vedremo tra poco: che CAPPA, insieme a MANCUSO, si trova al centro di un giro di false fatture, con delle transazioni internazionali di denaro con la Germania. E, in sostanza, i fondi versati per pagare le false fatture erano appoggiati su questi conti correnti intestati a GULLA' Francesco, un altro soggetto che mi sembra sia stato giudicato in abbreviato. E da lì partivano dei bonifici in Germania su dei conti correnti tedeschi, che poi vi farò vedere quali sono. Poi dopo andavano lì in Germania, prelevano il contante e lo riportavano indietro. Questo giro lo spiega bene CAPPA. Questo perché ve lo dico? Perché in questa segnalazione di VILLIRILLO si parla proprio di compravendite di macchine, ed è un*

po' la stessa cosa che fa CAPPA in questa conversazione, la 939, RIT 1827/2011. Gli dice: "Se arrivano gli assegni, lo versi tu nella banca, poi te lo mando su nel conto, sul conto tuo, sul conto tuo, ti mando un bonifico tuo in Germania, su un conto tuo personale, vai in Germania e puoi prelevare", quindi per riportare il contante dietro. L'abbiamo detto pure l'altra volta, l'avevo anticipato. "Facendo figurare il prelievo come una finta compravendita di autovetture: si può fare, vai in Germania e prelevi. Perché nella cosa della ditta c'è pure vendita macchine. Tu, quando vai lì, dici come se ti dovessi comprare una macchina: Noi siamo andati in banca che dovevamo pagare la macchina. E poi prendi e ti fai i fatti tuoi".''

4. CAPI 83-84-86
L'Affare Sorbolo

Come efficacemente evidenziato in dibattimento dal Maresciallo D'Agostino, *"l'affare Sorbolo si è rivelato un importante indicatore delle dinamiche criminali della cosca emiliana sia in termini di individuazione dei vertici della cellula, e quindi delle gerarchie interne, ma anche in relazione all'attività del reimpiego dei capitali immessi in quest'affare per il tramite di VILLIRILLO Romolo."* (cfr. udienza 13.12.2016)

Figura fondamentale della attività di reimpiego sarebbe proprio VILLIRILLO Romolo, fiduciario di GRANDE ARACRI Nicolino dal quale era stato direttamente investito del potere di gestire i suoi investimenti e quelli della cosca calabrese non solo per le sue conoscenze nel mondo imprenditoriale del settentrione (sia in Emilia che altrove, come Mantova e Verona) ma anche per la sua incensuratezza. Non a caso, l'arresto del 21.7.2011 (seguito da quello subito nella notte tra il 3 ed il 4 di ottobre 2011) avrebbe segato la fine della sua fortuna criminale, anche perché, contemporaneamente, era diventato evidente in seno al sodalizio, sia quello emiliano che quello cutrese, che VILLIRILLO si era appropriato di una certa somma di denaro che spettava alla cosca o quanto meno a Nicolino GRANDE ARACRI (cfr. Cap. XIII Affare Oppido).

VILLIRILLO, nell'ambito dell'affare Sorbolo, avrebbe investito ingenti capitali dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro tramite CAPPA Salvatore, il principale "finale" di reinvestimento di liquidità proveniente dalla Calabria (cfr. anche capi 119 e 120).
Costui, nel marzo del 2011, nel momento di massima crisi della gestione dell'impresa, aveva fatto improvvisamente ingresso, e senza un apparente motivo, nella vicenda come amministratore delle società originariamente amministrate dai soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e FALBO Francesco disvelando, secondo la prospettazione d'Accusa, il suo ruolo di "socio occulto", incaricato di fornire un maggiore e più diretto controllo dell'affare in cui, appunto, erano confluiti gli investimenti del sodalizio cutrese.
Nelle sue battute finali l'affare, a quel punto gestito, fra gli altri, da GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, avrebbe visto l'intervento, all'interno di diverse riunioni mafiose tenutesi presso gli uffici della GIGLIO Srl, dei vertici del sodalizio emiliano, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicola, SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele, intervento finalizzato a superare le tensioni originate a seguito della controversia sorta tra FALBO Francesco e gli altri soci e a fare

sentire la presenza del sodalizio in vista del buon esito dell'operazione immobiliare in cui erano confluiti gli interessi delle consorterie criminali emiliana e cutrese.

Sulla base di tali generalissime premesse, necessarie per orientare la lettura, è possibile scendere all'analisi delle prove.

4.1. Le società coinvolte

Prima di scendere alla disamina dei fatti, pare opportuno fissare l'intreccio delle imprese immobiliari coinvolte, dando atto delle vicende societarie, come riferite dal Maresciallo D'Agostino e, comunque, come evincibile dalla perizia contabile e dalla testimonianza degli amministratori giudiziari Avv. Rosario Di Legami e Dott. Denaro Giovanni che all'udienza del 10.1.2017 hanno descritto le vicende societarie (costituzione, cessioni di quote, nomine degli amministratori ecc.) che hanno visto coinvolte le imprese dell'affare Sorbolo.

AZZURRA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Crotone (KR) – via Agea nr. 1, cap 88900 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Crotone al nr. REA KR-173421 in data 18.4.2000. Quest'ultima veniva, dapprima, posta in liquidazione volontaria in data 18.10.2011 e, successivamente, dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 16.2.2012 con provvedimento nr. 10.2012. Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 50.000, era detenuto da FALBO Leonardo, socio unico nonchè Liquidatore dell'Azzurra Immobiliare Srl in liquidazione.

Oggetto sociale era attività di *"costruzione, acquisto, vendita, locazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili in genere; la società potrà acquistare, vendere, affittare e lottizzare terreni urbanizzati e da urbanizzare; potrà svolgere, altresì, l'attività di consulenza tecnica, commerciale amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza però in ogni caso, compiere attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà rilasciare garanzie fideiussorie. Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria"*.

Questi gli eventi maggiormente significativi che hanno interessato la società in oggetto:

i- in data 8.7.2005, la società acquistava da un privato la proprietà di 1.3 di un terreno edificabile nel Comune di Sorbolo, accatastato al foglio 34, particelle 118, 46 e 135, al prezzo di Euro 478.000;

ii- in data 29.12.2006, la società acquistava da un privato la proprietà di 1.3 del medesimo terreno al prezzo di Euro 478.600;

iii- in data 12.10.2007, acquistava il restante 1.3 del medesimo terreno al prezzo di Euro 490.000;

iv- in data 31.10.2007 acquistava l'intera proprietà del terreno accatastato al Comune di Sorbolo al foglio 34, particella 267 al prezzo di Euro 255.600;

v- le particelle 46 e 135 del terreno edificabile di cui al punto i) venivano rivendute alla GEA IMMOBILIARE il 7.4.2008 al prezzo di Euro 2.309.000;
vi- in data 5.3.2008, la società cedeva all'Aurora Building Srl l'intera proprietà di due fabbricati, accatastati al foglio 35, particella 131, rispettivamente al prezzo di Euro 422.623 ed Euro 117.376. Nella medesima data, vendeva alla Pitagora Costruzioni Srl (riconducibile a AIELLO Marianna, moglie di FALBO Francesco) un fabbricato e una costruzione commerciale, accatastati al foglio 35, particella 131, rispettivamente al prezzo di Euro 257.558 ed Euro 842.441;

GEA IMMOBILIARE SOCIETA' S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PR) – via Torino nr. 20, cap 43058 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-238902 in data 24.07.2007. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.1.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il sequestro delle quote societarie .
La società ha per oggetto sociale l'attività consistente *"nella costruzione, anche appaltando ad altre imprese, acquisto, vendita, locazione non finanziaria, ristrutturazione, manutenzione di immobili in genere e dei mobili accessori. La società potrà acquistare, vendere, affittare e lottizzare terreni urbanizzati e da urbanizzare. La società potrà, altresì, svolgere l'attività di consulenza tecnica, commerciale e amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza però, in ogni caso, compiere attività riservate all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà rilasciare garanzie fideiussorie. Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria"*.
Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 50.000, è detenuto dai seguenti soci:
- GIGLIO Giuseppe (quota del 50%);
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%).
L'Amministratore Unico della GEA IMMOBILIARE risultava essere CAPPA Salvatore, nominato in data 18 marzo 2011, sino al decreto di sequestro emesso il 26.1.2015, con il quale veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami.
Con atto del 7.4.2008, la società in esame acquistava dall'AZZURRA IMMOBILIARE SRL l'intera proprietà di un terreno edificabile nel Comune di Sorbolo, accatastato al foglio 34, particelle dalla 512 alla 522, per l'importo di Euro 2.309.000.
Successivamente, la GEA IMMOBILIARE:
i- in data 8.4.2008 un atto di vendita relativamente ad un appezzamento di terreno, accatastato al foglio 34, particella 513, per l'importo di Euro 1.100.000 alla K1 Srl;
ii- in data 15.4.2008, un atto di vendita relativamente ad un appezzamento di terreno, accatastato al foglio 34, particella 521, per l'importo di Euro 97.060 alla Pitagora Costruzioni Srl.

K1 SOCIETA' S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) – via Rosario Livatino nr. 9, cap 88900 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE-267353 in data 10.5.2007. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il sequestro delle quote societarie. La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia il 6.11.2015 con provvedimento nr. 82.2015. In data 15.2.2016, il medesimo Tribunale emetteva il Decreto di chiusura del fallimento per l'impossibilità di soddisfare, nemmeno in parte, i creditori.
La società ha per oggetto l'attività di *"costruzione, anche appaltando ad altre imprese, acquisto, vendita, locazione non finanziaria, ristrutturazione, manutenzione di immobili in genere e dei beni mobili accessori. La società potrà acquistare, vendere, affittare e lottizzare terreni urbanizzati e da urbanizzare; la società potrà, altresì, svolgere l'attività di consulenza tecnica, commerciale amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza però in ogni caso, compiere attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo ad affine o connesso a' proprio; potrà rilasciare garanzie fideiussorie. Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria"*.

Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 50.000, è detenuto dai seguenti soci:
- GIGLIO Giuseppe (quota del 50%);
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%).

L'Amministratore Unico della GEA IMMOBILIARE risultava essere CAPPA Salvatore, nominato in data 10.03.2011, sino al decreto di sequestro emesso il 26.01.2015, con il quale veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami.
DaL 26.9.2007 K1 Srl detiene una quota rappresentativa del 50% capitale sociale dell'Aurora Building Srl.
In data 8.4.2007, la società in oggetto acquistava la proprietà di un terreno, accatastato al Comune di Sorbolo al foglio 34, particella 513, dalla GEA IMMOBILIARE, al prezzo di Euro 1.100.000.

AURORA BUILDING S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) – via Zacchetti nr. 6, cap 42124 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE-262433 in data 18.5.2006. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il sequestro delle quote societarie. La società ha per oggetto *"la costruzione e la ristrutturazione, anche per conto terzi, l'acquisto, la gestione l'amministrazione, la compravendita, la permuta e la locazione di beni immobili, sia civili che industriali, pubblici o privati ed in genere ogni attività imprenditoriale connessa con l'industria edilizia. La società può, altresì, svolgere attività finanziaria purché in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, può assumere*

partecipazioni in altre società, consorzi ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, può partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo, il tutto purché tali attività non consistano in attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico o in altre attività riservate secondo la disciplina vigente".

Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 100.000, è detenuto dai seguenti soci:

- Desmos Srl (quota del 50%);
- K1 SOCIETA' Srl (quota del 50%).

L'Amministratore Unico dell'AURORA BUILDING Srl risulta essere Vesconi Ferdinando, nominato in data 01.2.2013.

In data 05.3.2008, la società in oggetto acquista dall'AZZURRA IMMOBILIARE Srl, l'intera proprietà di nr. 2 fabbricati siti nel Comune di Sorbolo, accatastati al foglio 35, particella 131 delle mappe catastali, rispettivamente al prezzo di 422.623 Euro e di 117.376 Euro.

MEDEA IMMOBILIARE S.R.L. con sede legale in Parma (PA) – Rodolfo Tanzi nr. 17, cap 43135 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-244498 in data 24.11.2008. Con Decreto nr. 17375-15 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il sequestro delle quote societarie.

La società ha per oggetto *"la costruzione e la ristrutturazione, anche per conto terzi, l'acquisto, la gestione l'amministrazione, la compravendita, la permuta e la locazione di beni immobili, sia civili che industriali, pubblici o privati ed in genere ogni attività imprenditoriale connessa con l'industria edilizia. La società può, altresì, svolgere attività finanziaria purché in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico. Al fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, può assumere partecipazioni in altre società, consorzi ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, può partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo, il tutto purché tali attività non consistano in attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico o in altre attività riservate secondo la disciplina vigente".*

Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 500.000, è detenuto dai seguenti soci:

- Curcio Maria (quota del 50%);
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%).

L'Amministratore Unico della Medea immobiliare Srl risultava essere CAPPA Salvatore, nominato in data 22.1.2014, sino al decreto di sequestro emesso il 26.1.2015, con il quale veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami.

TANYA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PA) – via Mimmi Fochi nr. 24, cap 43058 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-243274 in data 04.07.2008.

La società ha per oggetto sociale *"la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro sia in proprio che per conto di terzi, di fabbricati civili ed industriali; l'acquisto, la vendita, la permuta, la divisione, la gestione la locazione di immobili di qualsiasi genere; l'acquisto di terreni con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie e la loro successiva rivendita; l'acquisto, la ristrutturazione o costruzione di immobili in genere da rivendere o cedere in locazione; l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile, stradale, fondiario civile, industriale, commerciale, artigianale, rurale e quant'altro inerente o connesso all'edilizia in genere, sue opere antecedenti o collegate quali ad esempio lottizzazioni e urbanizzazioni. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società, enti o organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, nonché concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti".*

Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 500.000, è detenuto dai seguenti soci:

- FALBO Nicola (quota del 50%);
- FALBO Loredana (quota del 50%).

L'Amministratore Unico della TANYA COSTRUZIONI Srl risulta essere FALBO Francesco, nominato con atto del 31.3.2015.

SORBOLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PA) – via Mimmi Fochi nr. 24, cap 43058 – risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-217918 in data 18.9.2001. Quest'ultima veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 16.7.2011 con provvedimento nr. 63.2011. Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 25.000, è detenuto dal socio unico FALBO Francesco.

La società ha quale oggetto sociale *"l'attività di costruzione, manutenzione, ristrutturazione ed restauro sia in proprio che per conto di terzi, di fabbricati civili ed industriali l'acquisto, la vendita, la permuta la divisione, la gestione la locazione di immobili di qualsiasi genere; l'acquisto di terreni con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie e la loro successiva rivendita; l'acquisto, la ristrutturazione o costruzione di immobili in genere da*

rivendere o cedere in locazione; l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile, stradale, fondiario civile, industriale, commerciale, artigianale, rurale e quant'altro inerente o connesso all'edilizia in genere, sue opere antecedenti o collegate quali ad esempio lottizzazioni e urbanizzazioni. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti".

LA PILOTTA S.R.L. con sede legale in Reggiolo (RE) – Strada Aurelia nr. 5, cap 42046 – risulta iscritta al **Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE 282862** in data 4.3.2002. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.1.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il sequestro delle quote societarie. Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 10.000, è detenuto dal socio unico VACCARI Olmes, nonché Amministratore Unico de La Pilotta Srl dal 20.8.2010.
La società ha come oggetto sociale *"l'attività immobiliare nella forma più ampia e, in particolare, in via esemplificativa l'acquisto, la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione e la vendita in blocco o frazionata, di immobili urbani; l'acquisto e la vendita di immobili urbani; l'acquisto e la vendita di immobili rustici; l'amministrazione e la concessione in locazione o in affitto, anche ultranovennale, di immobili di qualunque genere; la costituzione, il trasferimento e l'assunzione di enfiteusi e di altri diritti reali; l'assunzione di appalti e subappalti da persone o enti sia pubblici che privati, per l'esecuzione di lavori edili, stradali, aereoportuali, ferroviari, idroelettrici e industriali per la costruzione di acquedotti, fognature, impianti ed opere di ogni genere, nonché per la gestione e la manutenzione di impianti, edifici ed opere pubbliche e private ed, in genere tutto quanto rientra nell'attività prevista dall'albo nazionale costruttori, il tutto nel modo più ampio e senza eccezioni o limitazioni di sorta, sia in Italia che all'Estero per conto proprio e/o per conto di terzi. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà concedere fideiussioni a terzi. Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria"*

Questi i dati formalmente acquisiti grazie alla perizia contabile in merito alle società coinvolte nell'affare.
Nella lettura degli stessi ha fatto da guida il Maresciallo D'Agostino all'udienza del 13.12.2016 partendo dalla società K1 immobiliare s.r.l.

Detta società è stata costituita il 24 aprile del 2007. Il capitale sociale di 50.000 euro era suddiviso tra gli iniziali soci VETERE Marcello, che aveva una quota del 33,33%; FALBO Francesco, detentore di una quota analoga del 33,33%, del valore di 16.665 euro; GIGLIO Giuseppe che aveva invece una quota minoritaria del 16,67%, pari a 8.335 euro; MUTO Cesare, il fratello di MUTO Antonio classe '71, che aveva una quota pari a GIGLIO Giuseppe. Il 18 settembre del 2007 MUTO Cesare esce da quest'assetto societario: vende il 99,9% delle proprie quote a GIGLIO per il prezzo di 8.330 euro, mentre a FALBO vende una quota di 5 euro pari allo 0.01% delle quote. Il 25 febbraio 2009 anche VETERE Marcello esce da quest'assetto societario e cede le proprie quote a PALLONE Giuseppe, per un corrispettivo convenuto tra le parti di 6.500 euro. Il 10 marzo del 2011, davanti al commercialista Muzzioli, si tiene è un'assemblea ordinaria dei soci, in cui viene nominato il nuovo amministratore unico, CAPPA Salvatore, che non era socio. Costui compare improvvisamente andando a sostituire FALBO Francesco. Il giorno successivo, l'11 marzo del 2011, FALBO Francesco cede per intero le proprie quote: a PALLONE Giuseppe cede lo 0,01%, che sarebbero 5 euro di quote, e ad AIELLO Salvatore cede, così come a PALLONE, le quote ad un prezzo pari al valore nominale, pari a circa 16.500 euro. Ciò benché la società avesse già realizzato parte dell'intervento immobiliare per cui era stata costituita e nonostante FALBO, come si leggeva dalle scritture contabili del 2011, avesse in atto un finanziamento di 103.000 euro di finanziamento socio. Ciò nonostante, vende al valore nominale delle quote.
Appena due mesi più tardi, il 18 maggio del 2011, anche AIELLO esce dall'assetto societario di K1 e cede a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe le proprie quote: *"ottomila e rotti per ciascuno"*. Anche in questo caso il prezzo viene determinato sulla base del valore nominale delle quote cedute.
L'atto viene curato dal commercialista CLAUSI.
La cessione delle quote da FALBO ad AIELLO e, successivamente, da quest'ultimo ai rimanenti soci PALLONE e GIGLIO avviene all'inizio del 2011, quando K1 stava iniziando a vendere gli immobili che stava realizzando e, quindi, stava in parte monetizzando gli investimenti che aveva fatto tra il 2007 e il 2010.
Dal bilancio chiuso al 31.12.2011, si leggeva che le rimanenze finali, cioè immobili terminati e invenduti hanno un valore ammontante a 7.136.000 euro, ed erano stati valutati sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto.
Ciò nonostante, ancora una volta, le quote venivano vendute al loro valore nominale.
Quando la società viene sequestrata nel gennaio del 2015, il capitale sociale di 10.000 euro era interamente nelle mani di GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe.
La K1 aveva anche il 50% del capitale sociale della AURORA BUILDING. Il 6.11.2015 il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 82.2015, aveva dichiarato il fallimento della società. Tra il 4 e il 12 febbraio 2016 la procedura di fallimento è stata chiusa.

Gea IMMOBILIARE.
La società era stata inizialmente costituita, il 24.4.2017 con la denominazione K3. Il capitale iniziale era di 50.000 euro, sottoscritto da AIELLO Marianna e da FALBO Loredana, rispettivamente la moglie e la figlia di FALBO Francesco. FALBO Francesco era stato nominato inizialmente amministratore unico. Il 19 novembre del 2007 vengono effettuate

alcune cessioni di quote: AIELLO Marianna cede la propria quota a VETERE Marcello e a GIGLIO Giuseppe, nonché una piccola parte anche al marito FALBO; FALBO Loredana vende per intero la propria quota a FALBO Francesco. Quindi si crea un nuovo assetto che vede VETERE e GIGLIO detenere il 33,33% e FALBO mantenere uno 0,01 in più di quote rispetto a loro, cioè il 33,34%. Viene decisa anche la nuova denominazione della società: GEA IMMOBILIARE. Il 25 febbraio del 2009 VETERE Marcello esce dall'assetto societario e vende a PALLONE Giuseppe, al valore nominale. Come successo per la K1, il 10 marzo del 2011, sempre negli uffici di Parma, davanti sempre al commercialista Muzzioli Antonio, si tiene l'assemblea dei soci, in cui viene nominato amministratore CAPPA Salvatore. Anche in questo caso CAPPA Salvatore non è titolare di nessuna quota. Ciò nonostante, viene nominato amministratore della società in sostituzione di FALBO Francesco. Il giorno successivo FALBO cede tutte le sue quote ad AIELLO Salvatore. Così come riscontrato per la K1, la cessione avviene ad un prezzo pari al valore nominale delle quote cedute, cioè 16.670 euro. Anche in questo caso l'analisi degli atti societari, dimostra che al 31.12.2011 i tre soci, cioè GIGLIO, PALLONE e FALBO, avevano immesso complessivamente 371.000 euro circa di finanziamento socio. Queste cessioni avvengono quando GEA IMMOBILIARE avrebbe potuto iniziare a vendere gli immobili che stava realizzando e, quindi, andare a coprire parte di questi investimenti che avevano effettuato tra il 2007 e il 2010. Anche in questo caso dal bilancio chiuso al 31.12.2011, si legge che le rimanenze finali di prodotti finiti ammontavano a 4.590.000 euro ed erano iscritti in bilancio al costo di fabbricazione. Praticamente, tra K1 e GEA IMMOBILIARE avevano un patrimonio immobiliare di circa undici milioni di euro.
Al momento del sequestro il capitale sociale della società era diviso fra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe.

Quanto ad AURORA BUILDING essa, inizialmente era denominata BERGAMASCHI ENTERPRISE, ed era stata costituita nel maggio del 2006. FALBO subentra in questa società il 7 settembre del 2007, quando viene nominato amministratore, e successivamente ne acquisisce anche parte delle quote, insieme a Vescovi Ferdinando. Le quote vengono divise fra la K1 al 50% con la DESMOS, una società riferibile a Vescovi Ferdinando. Il 26 settembre del 2007 la società BERGAMASCHI ENTERPRISE, con l'uscita dei vecchi soci, cambia nome e viene denominata AURORA BUILDING S.r.l. Viene quindi deliberato un aumento di capitale di 100.000 euro. Il 31 marzo 2011 vi è una nuova assemblea dei soci, alla quale partecipano FALBO Francesco e Vescovi Ferdinando, e viene nominato CAPPA Salvatore. FALBO si dimette dall'incarico di amministratore, con conseguente creazione di un organo direttivo, costituito proprio da CAPPA Salvatore, che rappresentava già la K1, e Vescovi Ferdinando, l'altro socio, rispettivamente nominati presidente e consigliere. Il primo febbraio 2013 CAPPA rassegna le sue dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al momento del sequestro il capitale sociale era diviso tra le due società K1 e DESMOS.

TANYA COSTRUZIONI, viene costituita il 20 giugno del 2008. Il capitale di 50.000 euro era suddiviso equamente tra AZZURRA IMMOBILIARE, che è un'altra società rappresentata da FALBO Francesco, e la GIGLIO S.r.l., rappresentata dall'allora amministratore GIGLIO Antonio, fratello di GIGLIO Giuseppe.

Inizialmente la gestione della TANYA COSTRUZIONI era demandata a un Consiglio di Amministrazione che era composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe in qualità di presidente e CLAUSI Donato Agostino, che era l'amministratore delegato. Il 19 novembre del 2009 la PITAGORA COSTRUZIONI, che è rappresentata da FALBO, acquista l'intero pacchetto societario della TANYA COSTRUZIONI, corrispondendo a ciascun socio la somma di 25.000 euro. Con l'assemblea dei soci dell'11.12.2009 vengono ratificate le dimissioni dell'organo amministrativo e la nomina del nuovo amministratore unico, individuato nella persona di FALBO Francesco. Il 4 luglio del 2012) FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola, i figli di FALBO Francesco, acquistano equamente dalla PITAGORA COSTRUZIONI le quote di partecipazione nella TANYA COSTRUZIONI. Nell'assemblea dei soci che si tiene il giorno seguente, FALBO Davide Nicola assume anche l'incarico di amministratore in sostituzione del padre FALBO Francesco.

La MEDEA IMMOBILIARE viene costituita il 24 novembre del 2008. Il capitale sociale di 50.000 euro era diviso inizialmente tra la AZZURRA IMMOBILIARE, rappresentata da FALBO Francesco, e la PALLONE COSTRUZIONI, rappresentata da PALLONE Giuseppe. La gestione era demandata a un Consiglio di Amministrazione composto da PALLONE Giuseppe in qualità di presidente e FALBO Francesco in qualità di vice presidente, nominati entrambi amministratori delegati con atto del 30 febbraio del 2009. Il 25 febbraio 2009 AZZURRA IMMOBILIARE, rappresentata da FALBO Francesco, cede la propria quota a TANYA COSTRUZIONI, che in quel momento era rappresentata da CLAUSI Donato Agostino. Il 28 maggio 2009 la PALLONE COSTRUZIONI, rappresentata da PALLONE Giuseppe, cede per intero allo stesso PALLONE le proprie quote, determinando in tal modo il nuovo assetto costituito da TANYA COSTRUZIONI e PALLONE, ciascuno per il valore di 25.000 euro di quote. Il 3.12.2009 TANYA COSTRUZIONI, rappresentata sempre da CLAUSI, cede a GIGLIO Giuseppe la metà delle proprie quote, così come fa nei confronti di FALBO Francesco. Il 4 agosto 2010 avviene un'altra cessione di quote che vede GIGLIO Giuseppe e FALBO Francesco cedere le proprie quote di partecipazione entrambi al prezzo convenuto di 167.500 euro a PALLONE Giuseppe. Il 29 marzo 2011 GIGLIO Giuseppe acquista nuovamente da PALLONE il 50% della quota capitale ad un corrispettivo di 25.000 euro. La stessa quota era stata venduta il 4 agosto 2010 a PALLONE per 167.000 euro, quindi a un prezzo nettamente inferiore. Il medesimo giorno, nel corso di un'assemblea dei soci, viene revocato a FALBO l'incarico di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e al suo posto subentra nuovo organo di gestione sotto la nuova formula di amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe. Il 21 giugno 2013, alla presenza sempre di CLAUSI, GIGLIO cede la sua quota di 25.000 euro alla propria moglie, CURCIO Maria, che diventa socia paritaria insieme a PALLONE Giuseppe. Nel corso dell'assemblea dei soci del 22 gennaio del 2014, CAPPA Salvatore viene nominato amministratore unico dell'impresa. Anche MEDEA IMMOBILIARE, a seguito di tutte queste numerose cessioni di quote, perviene sostanzialmente alla medesima compagine sociale di K1 e GEA IMMOBILIARE, con l'unica eccezione che, anziché esservi GIGLIO Giuseppe, vi è la moglie CURCIO Maria.

LA PILOTTA S.r.l., era stata costituita il 4 marzo 2002. Il 10 marzo 2003 FALBO Francesco aveva assunto l'incarico di amministratore unico dopo che, per tramite della AZZURRA IMMOBILIARE, aveva acquisito per intero il capitale sociale. Nella sostanza, AZZURRA acquisisce il 90% del capitale sociale, cioè 45.000 euro, mentre FALBO, come persona fisica, acquista il restante 10% per il valore di 5.000 euro. FALBO detiene insomma tutto il capitale de LA PILOTTA. Il 27.12.2005 la società viene trasferita da Fontevivo, in provincia di Parma, a Sorbolo, in via Mimmi Fochi, numero 24, dove, ad un certo punto, tutte queste società avranno una sede. Nella stessa giornata, cioè il 27.12.2005, avviene una cessione di quote che determina il nuovo assetto societario, costituito da: AZZURRA IMMOBILIARE per 10.000; FALBO Francesco per 25.500 euro, VETERE Marcello per 16.500. Il 15 novembre 2006 FALBO Francesco cede a MUTO Cesare, fratello di MUTO Antonio classe '71, parte delle quote detenute, pari a 7.500 euro. Il 24 luglio 2007 si hanno ulteriori cessioni che determinano un nuovo assetto societario, composto da FALBO Francesco e VETERE Marcello per 11.665 euro, GIGLIO Giuseppe per 8.335 euro, AZZURRA IMMOBILIARE per 5.000 euro e MUTO Cesare per 8.335 euro.
Il 25.10.2007 MUTO Cesare cede la sua intera quota a FALBO Francesco. Il 16.11.2007 FALBO cede a GIGLIO una quota pari a 8.330 euro. Seguono altre cessioni operate il 25 febbraio 2009. Il capitale sociale viene nuovamente diviso fra GIGLIO Giuseppe, FALBO Francesco e VETERE Marcello ed il nuovo entrato nella società, che è PALLONE Giuseppe. PALLONE entra il 25 febbraio 2009 come era aveva fatto anche nelle altre società.
Il 30 agosto 2010 FALBO rimette l'incarico di amministratore unico e viene sostituito da VACCARI Olmes. Il 27.9.2010 VACCARI Olmes acquista per intero il capitale sociale di 50.000 euro, divenendo di fatto socio unico. Anche in questo caso l'atto viene sottoscritto alla presenza del commercialista CLAUSI. Il 13.10.2013 LA PILOTTA viene trasferita nel comune di Reggiolo.

LA PILOTTA fu oggetto di verifica per l'anno di imposta 2009 e 2010. In particolare, il 29.10.2010 LA PILOTTA riceve l'avviso di accertamento n. THL032200415.2010 per l'anno di imposta 2005, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Parma nei confronti del nuovo amministratore VACCARI Olmes e del vecchio amministratore FALBO Francesco. La società era stata multata con una sanzione di oltre 139.000 euro, quasi 140.000 euro, perché (si legge in quell'atto) nell'ambito dei controlli era emerso che molti degli immobili venduti nel corso del 2005 dalla società PILOTTA S.r.l. risultavano avere un valore superiore al prezzo indicato negli atti di compravendita. Tra questi immobili ve n'erano alcuni che aveva acquistato GIGLIO intestandoli al fratello GIGLIO Giulio. I Carabinieri di Modena hanno rinvenuto gli atti delle vendite da LA PILOTTA a GIGLIO Giulio, in particolare di un appartamento sito a Parma, in via Zanetti, numero 25, composto sia dall'appartamento, ma anche da due box auto.

Quanto a VACCARI Olmes el corso delle indagini erano stati effettuati una serie di accertamenti dai quali era emerso che egli risultava avere percepito redditi solamente nel 2012 e nel 2013, redditi derivanti da INPS, nel 2012 per 5.587 euro lordi e nel 2013 per 5.755 euro. Si tratta sempre di imponibile al lordo delle tasse. "*Malgrado questa redditività espressa, cioè pari quasi a zero, tra il 2006 e il 2015 VACCARI Olmes risulta aver acquisito le quote ovvero aver ricoperto incarichi societari in ventisei imprese, di cui ha acquisito la totalità delle*

quote societarie, cioè il 100%, in ordine a nedici imprese e parzialmente, cioè ha acquisito parzialmente le quote di queste società, che vanno dal 30% al 70% circa, per altre sette imprese, per complessive venti imprese. Tra queste imprese di cui lui acquisisce la totalità, ne segnalo alcune: abbiamo la BRIANESE S.r.l. LOGISTICA DEL FREDDO, dov'è socio unico (la società viene dichiarata fallita); LA SFERA S.r.l., socio unico (dichiarata fallita); BIEFFE SERRAMENTI S.r.l. in fallimento, lui è socio unico; ISA società cooperativa, amministratore unico (dichiarata fallita); TRASPORTI BIANESE E G S.r.l., socio unico (dichiarata fallita), N.P. S.r.l., socio unico (dichiarata fallita); POWER TRANS S.r.l., socio unico (dichiarata fallita); BERNARDI società a responsabilità limitata, socio unico (dichiarata fallita); BZ GROUP LOGISTIC E TRANSPORT, socio unico (dichiarata fallita). Ancora, agli atti di Polizia, per quanto riguarda noi, Olmes risulta segnalato per violazione fiscale e tributaria, appropriazione indebita, truffa, bancarotta fraudolenta inerente i fallimenti BIEFFE SERRAMENTI S.r.l. e ISA società cooperativa a responsabilità limitata ed altro. Profilo questo che, secondo noi, per come l'abbiamo studiato, visto, è un soggetto che ben si adatta ad essere ritenuto effettivamente un mero prestanome, a cui affidare società destinate al fallimento."

AZZURRA IMMOBILIARE viene costituita il 18 aprile del 2010 dai soci FALBO Francesco e AIELLO Marianna, che si dividono il capitale di 50.000 euro, rispettivamente 25.500 l'uno e 24.500 euro l'altra. La sede della società è a Reggio Emilia, in via Zaccherti, numero 6. FALBO Francesco viene nominato amministratore unico. Il 9 aprile 2005 e l'11 gennaio 2008 FALBO, con due cessioni di quote, acquisisce da AIELLO Marianna le rispettive quote. Il 13.11.20006 FALBO Loredana, la figlia, viene nominata anche procuratrice generale con ampi potere. Il 27 luglio 2010 FALBO Francesco cede per intero la società a FALBO Leonardo, il fratello, che di fatto diviene socio unico. L'8.10.2010 FALBO Francesco revoca la precedente nomina conferita alla figlia Loredana. Nella stessa giornata FALBO Francesco rimette il suo incarico di amministratore unico, venendo nominato al suo posto FALBO Leonardo, che sostanzialmente dispone il trasferimento della società a Crotone. Il 23 settembre del 2011 la società viene messa in liquidazione e FALBO Leonardo viene nominato liquidatore. Tra il 16 e il 20 febbraio 2012 l'impresa viene dichiarata fallita con sentenza 10.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia. Con atto del 7 aprile 2008, la AZZURRA IMMOBILIARE, che era la detentrice dei terreni sui quali poi vengono costruite le palazzine, vende a GEA IMMOBILIARE (ma non solo a GEA) i terreni edificabili siti a Sorbolo, in via Venezia. La AZZURRA aveva avuto partecipazioni ne LA PILOTTA S.r.l., nella MEDEA IMMOBILIARE, nella TANYA COSTRUZIONI.

SORBOLO COSTRUZIONI è un'altra società riconducibile, sostanzialmente, a FALBO Francesco. Essa sedente in Sorbolo, in via Fochi, numero 2-4, era stata costituita il 18 settembre del 2001. Il capitale sociale di 25.000 euro era diviso tra FALBO Pasquale e FALBO Francesco, rispettivamente nominati vice presidente e presidente del Consiglio di Amministrazione. Quest'organo cessava di esistere il 14 settembre 2002, quando FALBO Francesco viene nominato amministratore unico. Il 16 settembre 2002 FALBO Pasquale cede la propria quota di partecipazione a FALBO Francesco e ad AIELLO Marianna. Anche in questo caso, il 3 novembre 2003 la figlia Loredana viene nominata procuratrice con ampi

poteri. Il 15.12.2006 tale Corrado Nicola acquista per intero la quota detenuta da AIELLO Marianna, pari a 1.250 euro, e parte delle quote detenute da FALBO Francesco per 4.750, determinando così un nuovo assetto societario: FALBO Francesco 19.000 euro e Corrado 6.000 euro. Viene disposto nella stessa giornata il trasferimento della società a Sorbolo, in via Mirotti Fochi, numero 24, con il ripristino di un Consiglio di Amministrazione, costituito da FALBO, che era nominato presidente, e da Corrado, vice presidente. Le due cariche erano poi invertite il successivo 20 dicembre 2007. L'8 luglio 2010 Corrado Nicola procedeva alla nomina di Falcicchio Massimo in qualità di procuratore speciale della società. L'11 marzo 2011 FALBO Leonardo era nominato amministratore unico della società in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Alcuni giorni più tardi, il 15 marzo 2011, FALBO Francesco diveniva socio unico, acquisendo per intero le quote detenute da Corrado. Il 24 marzo 2011 si teneva un'assemblea dei soci, nel corso della quale era deciso lo scioglimento anticipato della società e la nomina del liquidatore, nominato in FALBO Francesco stesso, che riceveva l'incarico il seguente 18 aprile 2011, venendo sostituito, anche in questo caso dal fratello FALBO Leonardo. La società viene dichiarata fallita il 6 luglio 2011, cioè circa tre mesi dopo, con sentenza 63.2011 dal Tribunale di Parma, e viene nominato come curatore fallimentare Pedretti Marco.

4.2. L'investimento immobiliare e le trame negoziali

Fissata la trama delle società coinvolte e delle intricate vicissitudini societarie che le hanno riguardate è possibile descrivere l'operazione economica che, nella sua dimensione "storica" "imprenditoriale", rappresenta un'operazione immobiliare effettuata sul territorio del comune di Sorbolo, stimata dagli stessi attori della vicenda, intorno ai 15- 20 milioni di euro.

Anche in questo caso soccorre in ausilio la testimonianza del Maresciallo D'Agostino effettuata sulla base della lettura dei dati oggettivi, siccome emergente dagli atti pubblici. AZZURRA IMMOBILIARE possedeva alcuni terreni nel Comune di Sorbolo, accatastati al NU4 e NU5 e divenuti, ad un certo momento, edificabili. I terreni NU4 erano stati acquisiti tra il 2005 e il 2007 per un valore dichiarato di oltre 1,7 milioni di euro. Il 7 aprile 2008 erano stati venduti a GEA IMMOBILIARE per un valore dichiarato di oltre 2,3 milioni di euro. In precedenza, in data 14 febbraio 2008, l'intero appezzamento di terreno era stato frazionato in 18 lotti più piccoli come da destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Sorbolo. L'8 aprile 2008, ossia il giorno successivo all'acquisto, GEA IMMOBILIARE aveva ceduto a K1 s.r.l., un lotto di terreno sito a Sorbolo, in via Torino, accatastato al foglio 34, particella 513 per un valore dichiarato di 1.320.000 euro. Questo terreno veniva successivamente frazionato in cinque lotti più piccoli. Nel 2008 e nel 2009 seguono altre vendite da parte di GEA IMMOBILIARE. Il 15 aprile 2008 viene ceduto alla PITAGORA COSTRUZIONI, rappresentata da FALBO, il terreno sito a Sorbolo, accatastato al foglio 34, particella 521, per un valore dichiarato di 116.000 euro. Il 6.6.2008 GEA IMMOBILIARE, K1 e la PITAGORA redigono una convenzione per l'attuazione del piano urbanistico nel comune di Sorbolo, NU4. Il 12.12.2008 GEA IMMOBILIARE cede a TANYA COSTRUZIONI, rappresentata da FALBO Francesco tramite la AZZURRA IMMOBILIARE e a GIGLIO Giuseppe tramite la GIGLIO S.r.l., un altro lotto, per un valore dichiarato di circa 232.000 euro. Con atto del 7 aprile 2009 GEA IMMOBILIARE riacquista questi terreni da TANYA COSTRUZIONI al medesimo valore di vendita, 232.000 euro. La parte acquirente si obbliga ad affidare ad

AZZURRA IMMOBILIARE, mediante un contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le opere, anche quelle di urbanizzazione. Nel frattempo questi terreni vengono ulteriormente frazionati. Contestualmente alle vicende di questi terreni, il 6.9.2007, FALBO, attraverso la società AZZURRA IMMOBILIARE, aveva acquistato un fabbricato sempre nel comune di Sorbolo, via Montefiorino, numero 2, dichiarato del valore di 450.000 euro. Il 5 marzo 2008 il fabbricato era stato ceduto ad AURORA BUILDING, nella quale partecipava la K1, per un valore dichiarato di 540.000 euro. La costituzione delle società immobiliari, soprattutto K1, GEA IMMOBILIARE ed AURORA BUILDING, alle quali sono trasferiti questi terreni, doveva servire proprio per gestire quest'intervento immobiliare. La realizzazione delle palazzine era appaltata alle società di FALBO Francesco, riconducibili sostanzialmente alla AZZURRA IMMOBILIARE ma, soprattutto, alla SORBOLO COSTRUZIONI, in virtù di un contratto stipulato il primo ottobre del 2009 tra la GEA IMMOBILIARE e la stessa SORBOLO COSTRUZIONI. L'esame della documentazione della GEA IMMOBILIARE consentiva di rinvenire alcuni schemi inerenti la situazione dei mutui concessi all'8 marzo del 2011, "*che è lo schema che vi sto facendo vedere adesso, inerente proprio la situazione AZZURRA.SORBOLO, così come viene classificata. E vedete che, praticamente, c'è l'acquisto dei terreni, quanto è costato, e poi abbiamo una casella "n": "n" sta (per come ci ha spiegato lo stesso GIGLIO, mostrandoci altri schemi analoghi a questo, perché questi li troviamo nella documentazione di queste società) per "nero", cioè, praticamente, il denaro immesso in nero per l'acquisto di questi terreni. E quindi, praticamente, ci accorgiamo che il terreno NU4, almeno al 15.12.2010, come dice la data sotto, per quell'acquisto sono stati immessi 903.000 euro e rotti di soldi in nero; l'NU5, 258.000 euro; per il lotto ex Righi, un altro lotto, per 550.000 euro.*"

Il 9 settembre 2010 viene stipulato un preliminare di compravendita, con il quale TANYA COSTRUZIONI, rappresentata da FALBO Loredana, si impegna ad acquistare dalla GEA IMMOBILIARE un terreno accatastato al foglio 34, mappa 521, 522, 526, 546, 548 del comune di Sorbolo, facenti parte di un intervento immobiliare, denominato sempre NU4, dove dovevano sorgere ventotto villette a schiera.

Per inciso si tratta, ha detto il teste, del progetto per il quale viene interessato anche BRESCIA Pasquale: "*E quando i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda eseguono la perquisizione presso il suo ufficio, trovano questo proprio progetto di intervento proprio su questi lotti qua. Sul documento è riportata a penna l'utenza 3388438633 (su quel documento sequestrato a BRESCIA, dico), intestata a FALBO Francesco, nonché l'indicazione febbraio 2011.*"

Per l'acquisto di questi terreni, TANYA COSTRUZIONI avrebbe versato a GEA IMMOBILIARE la somma di 852.000 euro. Questa somma, come si vedrà, tornerà spesso nelle conversazioni intercettate. Questa somma verrà trattenuta dagli altri ex soci a copertura dei debiti presunti che costoro addebitavano alla responsabilità di FALBO. Il 28.10.2010 da un conto corrente della Monte dei Paschi di Siena, filiale di Sorbolo, viene emesso, a firma di FALBO, l'assegno numero 0753890167-04, dell'importo di 17.000 euro a favore di SERIO Luigi. L'assegno verrà incassato presso la Cassa di Risparmio di Ferrara. Questo sarebbe connesso alla cessione de LA PILOTTA. Sempre sulla vendita de LA PILOTTA, il 3.11.2010 dal conto corrente 508.80 della banca Carige, filiale di Reggio Emilia, intestato ad AIELLO Marianna, moglie di FALBO, viene emesso un assegno circolare dell'importo di 6.000 euro.

"Praticamente, la moglie di FALBO Francesco fa quest'assegno, con causale "Mediazione vendita Pilotta", a favore di SERIO Luigi."
Con atto dell' 1 marzo 2011, quindi circa 10 giorni prima della cessione delle quote, TANYA COSTRUZIONI acquista solo due terreni di quelli oggetto del contratto preliminare indicato, quelli contrassegnati dai mappali 521 e 522, ricompresi per un valore dichiarato di 350.000 euro. In precedenza questi terreni erano stati più volte oggetto di compravendita tra le due società. L'11 marzo 2011, prima del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, la cui dichiarazione di fallimento avviene il 6 luglio 2011, quindi tre-quattro mesi prima, FALBO rimette i suoi incarichi di amministratore dalle tre società e cede le proprie partecipazioni in GEA IMMOBILIARE e K1, che possedeva la quota di AURORA, a suo cognato AIELLO.

All'atto della cessione, o comunque nei giorni antecedenti FALBO rilascia due apposite dichiarazioni prive di data: *"Una è fatta per la GEA IMMOBILIARE, l'altra è fatta per la K1, nelle quali, in queste due dichiarazioni FALBO dice, a favore di GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe, che firmano per accettazione (ci sono le firme): Al fine di favorire – si legge – i rapporti finanziari con gli istituti di credito, FALBO si rende disponibile a cedere senza corrispettivo le partecipazioni, praticamente le quote detenute in GEA e in K1, con l'intesa – si legge ancora – che le stesse dovranno essere cedute alle stesse condizioni allo scrivente e.o a persona di mia fiducia a semplice mia richiesta. Cioè FALBO sta cedendo queste quote, però dice: Attenzione, in qualunque momento io posso tornare in possesso di queste quote e voi siete obbligati a restituirmele. E vi passo anche indicare a chi vendere. I due atti vengono firmati per accettazione da GIGLIO e da PALLONE. FALBO, però, firma anche una terza dichiarazione. E' della stessa fattura rispetto alle altre, nella quale dichiara che, al fine sempre di favorire la situazione patrimoniale e finanziaria della società (e stiamo parlando di GEA IMMOBILIARE), dichiara di voler rinunciare ad un finanziamento soci (non viene specificata la somma) effettuato a favore della GEA IMMOBILIARE. ... E dice FALBO: questa somma da destinarsi ad una posta di capitale netto. Anche quest'atto viene controfirmato da GIGLIO e da PALLONE."*

L'11 maggio 2011, qualche giorno prima che AIELLO, cognato di FALBO, si liberasse definitivamente delle quote, FALBO, scrive a GEA IMMOBILIARE e gli comunica testualmente: *"Relativamente alla somma di 430.300 euro versatavi nel corso del 2010, rinveniente da maggiore importo parzialmente utilizzato quale corrispettivo per la cessione di area edificabile in Sorbolo del 1 marzo 2011 – era la cessione che abbiamo visto prima – vi comunico di ritenere tale somma quale finanziamento infruttifero, effettuato alla vostra società, con scadenza a tempo indeterminato... Cioè, sostanzialmente, FALBO dice: Questa è la somma, ve la tenete voi, non mi dovete dare né interessi né niente. Vi tenete 430.300 euro.*
Sette giorni dopo, il 7 maggio 2011, anche AIELLO si libera delle quote societarie, rivendendole a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe. Tutte queste cessioni avvengono alle quote nominali. Il 18 maggio vi è un'altra dichiarazione fatta da TANYA, in cui, si legge: *"Facendo seguito ad accordi verbali intercorsi, TANYA COSTRUZIONI, rappresentata da FALBO – questa lettera è indirizzata a GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe, e per conoscenza a GEA IMMOBILIARE – vi cediamo – cioè a GIGLIO e a PALLONE, soci della GEA – pro soluto il credito vantato dallo scrivente nei confronti della GEA IMMOBILIARE,*

che ci legge in copia, anche a titolo di notifica, ammontante a nominali euro 430.360 ed infruttifero" Ed ancora si legge, sempre nel documento: "La cessione di credito avviene pro soluto, e quindi senza garanzia alcuna circa la solvibilità del debitore ceduto, il corrispettivo pattuito ammonta ad euro 100". Quindi i 430.300 euro vantati dalla TANYA COSTRUZIONI qui vengono completamente ceduti.

Sempre il 18 maggio 2011, cioé il giorno in cui AIELLO cede le proprie quote, viene redatta anche una scrittura privata, nella quale si legge che FALBO Francesco dichiara di aver ceduto un credito vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe per complessivi 167.000 euro, che è relativo alla cessione delle quote della MEDEA COSTRUZIONI, avvenuta il 4 agosto 2010. Questo credito viene ceduto a favore di GIGLIO Giuseppe. In questo modo FALBO dichiara di non vantare più alcun credito nei confronti di PALLONE. Tutti questi atti sono contestuali alle avvenute cessioni di quote della società K1 e GEA IMMOBILIARE, eseguite nel maggio 2011 a favore di PALLONE Giuseppe e di GIGLIO Giuseppe.

La mattina del 20 aprile 2012 FALBO trova all'interno della propria cassetta postale una busta bianca, priva di iscrizioni, contenente quattro proiettili, di cui due marca GFL, calibro 9x21, uno marca GFL, calibro 38, ed uno marca Winchester, calibro 32. Il 23 aprile 2012 FALBO Francesco presenta presso la Questura di Parma una denuncia per estorsione nei confronti degli ex soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore. Nell'occasione la Polizia di Parma sequestrava questi proiettili. Tutto l'incartamento, acquisito inizialmente nel fascicolo 2794.12 della Procura di Parma, veniva poi successivamente trasmesso per competenza alla DDA di Bologna. Il 21.12.2012 anche FALBO Loredana, la figlia di FALBO Francesco, presenta una denuncia, presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Sorbolo, in considerazione del fatto che, a suo dire, gli erano state arbitrariamente trattenute alcune provvigioni a lei spettanti dalla Tecnocasa, un'agenzia di Sorbolo, con la quale aveva stretto un rapporto di collaborazione per la vendita proprio degli immobili riferibili alla K1. Il licenziamento, a suo dire, sarebbe dovuto alle presunte pressioni ricevute dagli ex soci del padre. Il 27 maggio 2015 il Tribunale di Parma, con sentenza 904/2015 e 2171/2012, emessa nell'ambito del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, condanna la K1 a corrispondere a favore del fallimento la somma complessiva di circa 449.238 euro, la AURORA BUILDING a corrispondere in favore dello stesso fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, la somma complessiva di oltre 127.000 euro, somme che erano transitate dalla SORBOLO COSTRUZIONI alle due imprese immobiliari mediante operazioni ritenute dissimulanti atti di cessione di capitali a titolo gratuito.

4.3. Il contesto investigativo

Le moltissime conversazioni telefoniche intercettate consentirebbero - secondo la tesi d'Accusa che in seguito si delinea come prospettata dal Maresciallo D'Agostino - di ricostruire l'esatta portata dell'affare Sorbolo e di comprendere:

a) le difficoltà economiche di liquidità delle società coinvolte;

b) la partecipazione all'affare di soggetti contigui o riconducibili alla cosca GRANDE ARACRI di Cutro;

c) il ruolo assunto nella vicenda da VILLIRILLO Romolo e come questi stesse investendo il denaro della cosca GRANDE ARACRI al nord anche in quest'affare, godendo in tale attività di piena autonomia;
d) i contatti volti a concordare tra VILLIRILLO e CAPPA l'invio dei cosiddetti "capretti", che sono assegni o bonifici, utilizzati per far si che il denaro contante transiti da nord a su e viceversa;
e) i contatti diretti tra VILLIRILLO e PALLONE Giuseppe e lo stesso GERACE Salvatore, dai quali si evince come sia VILLIRILLO a dettare spesso i modi, i tempi, le forme con le quali queste immissioni devono avvenire, avvalendosi degli associati operanti in Emilia, in particolare di CAPPA Salvatore, i quali avrebbero la piena consapevolezza dell'azione condotta da VILLIRILLO ed il suo ruolo nell'ambito dell'organizzazione;
f) la diatriba che si innesca tra i soci e FALBO, che viene accusato di aver sottratto il denaro comune dalle società.
g) le modalità con le quali FALBO viene condotto a cedere dapprima le proprie quote al cognato AIELLO Salvatore a sua volta, poi, costretto a cedere le stesse quote a GIGLIO Giuseppe e a PALLONE Giuseppe;
h) gli interventi eseguiti dai vertici della cosca emiliana nelle riunioni del 2012.

Tutto ciò, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, nell'ambito di un contesto in cui erano già emersi alcuni dati di sicuro interesse investigativo. Nell'analisi dei capi 96, 97, 98 ed in particolare, del cosiddetto passaggio da *POINT BREAK ad AEMILIA*, già nell'arco temporale compreso tra aprile e luglio 2010 erano state captate delle conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano proprio riferimento a giri di fatture e a un rapporto commerciale che vi era stato con la EURO GRANDE COSTRUZIONI, allora riconducibile proprio ai figli di GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino. Giri che coinvolgevano LA PILOTTA. AZZURRA IMMOBILIARE, MEDEA IMMOBILIARE, società coinvolte, come visto, nell'affare Sorbolo. A titolo esemplificativo, ha evidenziato il testimone, GERACE Salvatore nella telefonata 106 della RIT 640.2010, dice a GIGLIO: *"Mi aveva già chiamato EURO GRANDE che voleva i soldi. Niente, dimmi tu, io faccio tutto quello che... Ditemi voi. Quando lo facciamo?"*. E in un altro punto dice ancora: *"Perché il giro... dovremmo fare così. Io incasso gli 85, giusto? Poi pago l'AZZURRA. L'AZZURRA ti paga 83.000 di fatture, io riverso gli ultimi due assegni di 82.500 e solo allora mi escono LA PILOTTA"*. Oppure nella telefonata 316 RIT 640.2010, il 12 aprile del 2010, sempre GERACE, rivolgendosi a GIGLIO, dice: *"Stava lavorando – riferendosi a FALBO – deve chiamare anche lui, perché devo fare con lui un altro giro di 105, perché anche lui oggi mi deve fare incassare i 105. Poi io li metto tutti in PILOTTA e paghiamo EURO GRANDE, perché sono venuti venerdì già qua e gli ho detto: Aspettate un altro paio di giorni che entro... entro venerdì questo ci paga la fattura"*.

Sempre in questo periodo viene intercettata una conversazione telefonica del 25 maggio 2010, in cui GIGLIO Giuseppe chiede proprio a FALBO di assumere obbligatoriamente un muratore (prog. 4826, RIT 640.2010): quando GIGLIO chiede a FALBO di assumere quest'operaio, FALBO, che è avvezzo a tali richieste (lo si capisce dalla telefonata), gli domanda se si tratta di un soggetto di Cutro o di Isola Capo Rizzuto, proprio in relazione alle

cosche di riferimento, cioè i GRANDE ARACRI o gli Arena. Dice: *"Non mi mandare famelici, che poi facciamo..."*. In un altro punto dice: *"Mandami delle persone, per favore, che... normali"*, gli dice. *"Che sia una persona poi... non mi mandi mafiosi, cioè persone ai quali, per farli lavorare – dice FALBO – bisognava poi dargli il per favore: per favore mi prendi la calce? Per favore mi porti...?"*.

Ancora.

Nell'analisi della figura di VILLIRILLO, dei suoi rapporti con CAPPA e a MANCUSO (cfr. capi 119 e 120) era emerso come costoro si erano dovuti giustificare proprio in relazione agli affari condotti insieme a VILLIRILLO, oramai accusato di essersi appropriato del denaro dalle casse di GRANDE ARACRI. Ciò era emerso, in modo palese da tutti quei dialoghi con GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. sopra, capi 119 e 120 e Cap. XIII Affare Oppido)

In questo contesto, ha precisato il teste, assume una significativa rilevanza (che emergerà dal prosieguo della analisi) una conversazione ambientale intercettata dai Carabinieri di Fiorenzuola (prog. 288 RIT 1684/11), nella quale GUALTIERI Antonio – che ha già ricevuto l'incarico di sostituire, o quanto meno di indagare sul conto di VILLIRILLO Romolo – discute con GRANDE ARACRI in merito ai motivi che hanno determinato il primo arresto di VILLIRILLO Romolo, connesso alla monetizzazione di alcuni assegni riconducibili al sistema delle false fatture per operazioni inesistenti e gestito dallo stesso VILLIRILLO tramite la SIRI.

La SIRI è una società coinvolta anche nella vicenda Sorbolo intestata all'omonimo nonno di VILLIRILLO Romolo. La società è intestataria di un conto corrente numero 872731, acceso presso la Banca Popolare di Mezzogiorno, filiale di Cutro, su cui operava sempre VILLIRILLO. GUALTIERI e GRANDE ARACRI parlano proprio degli assegni che sono stati sequestrati a VILLIRILLO la notte del suo arresto, tra i quali vi erano anche gli assegni della AZ SERVICE (cfr. capo 119 e 120). GUALTIERI, ha precisato il teste, asserisce: *"Ti acchiappano e ti fanno i controlli incrociati"*, *riferito proprio a questi assegni. E GRANDE ARACRI è consapevole, lo dice: "Io già gliel'ho detto, che penso... tra quegli assegni ci sono dei... della fatturazione. La fatturazione addirittura l'ha fatta il nonno suo"*, *volendo chiaramente intendere l'utilizzo di questa SIRI. Lo conferma anche GUALTIERI: "Ma uno di ottanta anni – riferito al nonno, che è del 1926 – un pensionato, ma che cos'è che può fare?". E gli risponde GRANDE ARACRI: "Niente". Ancora GUALTIERI: "Eh, bravo. Poi... poi lo... lo sapete, state combattendo con la Legge dalla mattina alla sera. Ma 'sto pazzo, compà, non lo sapeva?"*.

In altra conversazione, la 289 RIT 1684/11 del 9 agosto 2011, GUALTIERI è ancora più esplicito, parla con GRANDE ARACRI anche dell'Iva, delle tasse che devono essere versate. GRANDE ARACRI definisce VILLIRILLO un facilone e racconta di avergli detto: *"Io gli ho detto l'altro giorno: Ma tu, che ti vanti così, ti hanno pizzicato con 460.000 euro di assegni post datati, a parte che ti fai un applauso, solo, uno stupido, come uno scemo, ma tu te ne vanti? (inc. pronuncia non chiara) ma ti rendi conto - gli ho detto io - di quello che hai combinato?", lui non si rende conto.*".

Nel pomeriggio del 13 agosto 2011 viene registrata un'altra conversazione ambientale n. 386 RIT 1684/11. Ancora una volta GUALTIERI è con GRANDE ARACRI Nicolino e questi dà per morto ormai VILLIRILLO. Erano cominciate ad emergere precise responsabilità a carico

di VILLIRILLO. Dice GRANDE ARACRI: "*Ho chiamato a quel pisciaturo...Ormai è morto*"... *Se non adesso, più in là*". In altra conversazione del 14 agosto 2011, sempre GUALTIERI (prog. 432 RIT 1684/11) racconta a GRANDE ARACRI Nicolino della società SIRI e del fatto che VILLIRILLO potrebbe essere sottoposto ad un controllo in relazione proprio agli assegni sequestrati e dice: "*Ancora non è niente, non ha visto niente ancora – riferito a VILLIRILLO –. Quando comincia ad arrivargli la Finanza, che ancora la Finanza non gli è arrivata vicino, a lui. Avvocà – parla con un Avvocato –. Un vecchietto, VILLIRILLO Romolo – cioè il nonno –, come fa a fare 500.000 euro di fatture? Cosa fa? Non ce la fa a camminare e come fa a fare un contratto, Avvocà? Ecco, no, lui si pensa che c'è la fattura, c'è questo, c'è quello. Senti, questi che cominciano a fare un controllo incrociato: e voi l'avete visto questo vecchietto? No? E chi l'ha firmato il contratto? È vero? Voi dite: cade dalla sedia e non si può neanche muovere. E voi quando vi prendete un lavoro senza fare debiti, Avvocà? Oi Ro, che non è così semplice Voi lo sapete, siete della Legge*".

4.4. La parabola discendente di FALBO e l'ingresso di CAPPA nell'ipotesi d'accusa: CAPPA Salvatore come terminale degli investimenti al Nord di VILLIRILLO Romolo per GRANDE ARACRI Nicolino e l' investimento iniziale del boss.

Ma il più interessante dato investigativo, secondo l'Accusa, era rappresentato dalla "parabola discendente" vissuta da FALBO Francesco, sicuramente partecipe e consapevole protagonista di primo piano dell'affare, e che a partire dal marzo del 2011 inizia a spogliarsi delle proprie quote societarie cercando poi di rientrarne in possesso. A questa uscita di scena di FALBO corrisponde l'ingresso negli schemi societari di CAPPA Salvatore, sebbene privo di qualsiasi carica formale. Da quanto accertato dalle indagini, CAPPA era stato titolare di un'impresa individuale omonima, con sede ad Arcole, in via Trento, numero 38, in provincia di Verona, iscritta nel 1997 e cancellata nel 2002. Era stato socio fino al 2001 nella COSTRUZIONI CAPPA E G. S.r.l., con sede a Isola Capo Rizzuto, oggi cancellata. Non aveva, in altri termini, molta esperienza imprenditoriale, almeno da quanto emergente dai dati pubblici di Infocamere. Nonostante ciò, compare improvvisamente negli atti delle società immobiliari coinvolte nell'affare Sorbolo: "*dal marzo del 2011-viene preso e messo in società, in un patrimonio che viene quantificato 15-20 milioni di euro, viene messo lì dagli altri soci a fare l'amministratore di queste società, e sono la K1 dal 10 marzo 2011 insieme alla GEA IMMOBILIARE, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della AURORA BUILDING dal 31 marzo 2011. Nel 2014 addirittura viene nominato anche amministratore della MEDEA COSTRUZIONI. Nomine, soprattutto quelle del 2011, che a un certo punto, è chiaro, ci insospettiscono, anche perché, a fronte di questi investimenti effettuati (lo dicevo prima), CAPPA non era minimamente possessore, detentore di quote. Anche se chi poi alla fine, anche dalle conversazioni telefoniche che noi intercettavamo, chi manteneva un po' le redini, era un po' l'ago della bilancia di tutto, rimaneva sempre GIGLIO Giuseppe.*"

Secondo la tesi d'accusa questo ruolo di CAPPA derivava dal fatto *di "essere il referente di VILLIRILLO Romolo, proprio per l'immissione di questi capitoli. Era, sostanzialmente, il socio occulto. E vi farò tra poco ascoltare una conversazione"*

A conforto questa ipotesi investigativa vi sarebbero alcune intercettazioni captate già nel gennaio del 2011, quindi un mese e mezzo prima delle cessioni di quote.
Già in questo periodo CAPPA risulta presente alle riunioni dei soci e si interessa dell'affare. fanno. Vengono altresì svolti dei servizi di osservazione grazie ai quali viene indentificato. In particolare vi è il servizio di OCP del 4 febbraio del 2011 (cfr. produzioni 17.10.2017) disposto perché dall'ascolto delle telefonate era emerso che era stata fissata un'importante riunione presso gli uffici delle società immobiliari (sita in Sorbolo, in via Mimmi Fochi, numero 4). Si tratta della prima riunione. Veniva documentata la presenza dei soci, quelli di diritto, cioè GIGLIO, FALBO, PALLONE, ma anche di CAPPA Salvatore. L'incontro è indetto perché FALBO Francesco, che chiedeva altri soldi ai soci per sopperire alle esigenze economiche delle società: ciò si evincerebbe dalla conversazione del 31 gennaio 2011, prog. 146 RIT 120/2011, quando CAPPA, parlando con GERACE, soggetto onnipresente in questi dialoghi, riprende le parole che in precedenza ha detto a FALBO, dicendogli: *"Ma se tu, prima di buttarti, gli hai detto che il mare... ci dobbiamo tuffare e farci una nuotata di un chilometro e poi la nuotata esce di dieci chilometri, chi cazzo ce la fa?"*. Ciò nel senso che stava chiedendo continuamente i nuovi capitali da immettere in queste società. E ancora, sempre nei confronti di FALBO: *"Ma tu lo sai che se trovassimo un po' di soldi... La devi finire con un po' di soldi! Non ce n'è, non ce n'è"*. In un'altra telefonata, registrata il primo di febbraio 2011, prog. 170 RIT 120/2011, proprio per cercare di alleggerire le posizioni della GEA IMMOBILIARE, sulla quale intendevano ottenere dalla banca un ulteriore finanziamento, si comprende, in tesi, che i soci avevano ritenuto di poter alienare anche fittiziamente gli appartamenti a favore di persone ritenute a posto. E' FALBO a spiegare a GERACE, come dovevano essere approntate le vendite immobiliari: *"GIGLIO è tutto a posto, che se la prende lui. GIGLIO la intesta alla GIGLIO, il passaggio... Due ce li facciamo noi, dopo ognuno li fa a chi vuole, perché se no Carici non li accetta e non mi accetta neanche il finanziamento che gli ho chiesto ora"*. La sera del 3 febbraio viene intercettata un'altra telefonata (prog. 327, RIT 120/11 sempre), in cui PALLONE Giuseppe si lamenta con GERACE Salvatore perché il "pisciaturo" (così, ha spiegato il teste, chiamano solitamente, FALBO Francesco) gli aveva chiesto 100.000 euro da immettere nelle imprese e gli dice: *"Gli ho detto: Ascoltami a me – dice PALLONE – non voglio commentare, non voglio lamentare, io sono dei mesi che vi dico che sono arrivato. Non mi fare dire che... cose che non voglio dire. Io sono in una situazione che non posso. Non è che non voglio. Non posso, non riesco, non ce la faccio"*.

Con detti preamboli ha luogo la riunione dell'11 febbraio 2011 documentata con apposito servizio di OCP.
Si ribadisce che CAPPA diventa formalmente amministratore delle società il 10 marzo del 2011, quindi, all'incirca, un mese prima e ciò nonostante la sua presenza e il suo interesse emerge da ben prima.
L'esito di quella riunione, lo si evincerebbe da una telefonata intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio classe '71 (prog. 959, RIT 110/11). MUTO chiede a GIGLIO: *"Eh, è arrivato un accordo? Hai sistemato? Siete arrivati a un accordo? Avete sistemato? Dividete? Che fate?"*. *GIGLIO invece gli spiega che FALBO in realtà, ormai privo di stima da parte degli altri soci, aveva avanzato la richiesta di 500 000 euro da immettere quanto prima nelle*

casse delle società: "Si, non hai capito niente: vorrebbe ancora soldi... Quando, secondo me, non è che arriviamo a un... perché la sera lo lasci in un modo, la mattina lo trovi in un altro, la sera cambia idea, la mattina ricambia, che non ti fa prendere pace". Poi, tra l'altro, si capisce che il finanziamento non era stato approvato: *"Adesso se n'è uscito che... oggi, alla riunione di oggi, che ci vogliono 500.000 euro per le società, perché il mutuo non è passato a loro, quindi è un cazzo di bordello che c'è"*.

Sulla presenza di CAPPA nelle società, quale socio occulto, vi sarebbe poi un'altra conversazione telefonica che GIGLIO fa con Aversa De Fazio Antonio, altro imprenditore del veronese, la cui figura è assimilabile a GIGLIO. La telefonata è la 3355, RIT 110/2011, registrata il 3 marzo 2011. Inizialmente GIGLIO critica l'operato di FALBO Francesco accusato di essersi impossessato dei denari. Però afferma anche la possibilità di mettere in liquidazione le società immobiliari, per far fronte ai debiti contratti. In ultimo, a specifica domanda, spiega come sono ripartite le quote della società. E GIGLIO dice chiaramente: *"Diciamo che siamo tre, perché Turuzzo* (poco prima aveva chiamato proprio TURUZZU CAPPA) *è in società con un altro. Siamo tre. E con la parte di Turuzzo va a due persone. Siamo 33, il 33 e il 33%"*.

Di quest'accordo emergeva traccia anche dalla telefonata registrata al prog. 8614 RIT 1454/2011, nel corso della quale CAPPA Salvatore si era unito ai dubbi che aveva espresso BATTAGLIA Pasquale, mostrandosi realista sul fatto che VILLIRILLO certamente non avrebbe detto a nessuno dei due dove aveva nascosto i soldi di GRANDE ARACRI parlando proprio di un accordo che c'era tra lui e VILLIRILLO Romolo.
Il pomeriggio del 12.12.2011 viene intercettata una conversazione ambientale (prog. 676 RIT 1827/2011) sulla macchina di CAPPA, in cui quest'ultimo parla con GULLÀ Francesco, al quale inizialmente riferisce che FALBO ha rubato dalle casse delle imprese immobiliari. Singolare è il malinteso di GULLÀ, perché sebbene CAPPA parli di FALBO, GULLA' pensa che stia in realtà parlando di VILLIRILLO Romolo. Tant'è che gli dice GULLÀ: *"Eh, è difficile che si abitui dentro"*, cioè in galera, perché era in galera. *"Mi pare mica tanto... mica tanto tranquillo, è là dentro"*, cioè in carcere. Tanto che CAPPA gli dice: *"No, di FALBO, di Romoluzzo... è più la delusione del resto...non è questione di soldi.*. dice. Nella conversazione 1115 RIT 1827/11 intercettata il 17 maggio 2012 CAPPA gli spiega quali sono gli accordi che avevano preso proprio in relazione agli investimenti che erano stati effettuati nell'affare Sorbolo. Nell'affare, dice CAPPA, all'inizio era stato preventivato un'immissione di 7-800.000 euro di investimento, *dice: Allora, io avevo impostato l'intervento di Parma – gli dice. Anzi, gli dice: "Allora, me l'hanno organizzato, l'intervento di Parma, io so che mi costa 500.600 euro, insieme a me e Peppe"*, cioè PALLONE Giuseppe. Ed ancora: *"Io ce l'ho, i soldi, ero io e Peppe, ne abbiamo messo 7-800 da preventivo"*. *Parte di questo denaro era anche di VILLIRILLO, che aveva immesso 180.000 euro. Dice: "A Romolo vedi che succede? Questo, questo e questo". Lui racconta, sostanzialmente, di aver parlato con VILLIRILLO Romolo, dice: "Vedi che succede? Questo, questo e questo. Portami i soldi. Tu vuoi entrare?". Sembra che Romolo dica: "Questo è un periodo malamente, compà. Va bene, portami i soldi. Tu dici: Va bene, compare Tu, possiamo entrare, 180 se li doveva prendere". E poi Gullà interviene, dice: "Sempre 'sti cazzo di Carabinieri ci sono", proprio in*

riferimento al fatto che poi a luglio e nell'ottobre del 2011 VILLIRILLO viene arrestato. Questa conversazione è molto lunga, però a un certo punto CAPPA racconta anche che l'affare era stato pianificato in ogni dettaglio e CAPPA avrebbe dovuto restituire a VILLIRILLO 30-40 000 euro al mese. Lo dice CAPPA, dice: "E ho detto: con i soldi di Romolo, là, siccome, i soldi, avrei voluto darglieli un po' alla volta, gli ho detto: 30-40.000 euro al mese li guadagni. Io, però, nel programma – dice CAPPA – era che dovevo lavorare, quando sono entrato là". Infatti a un certo punto CAPPA si lamenta proprio per tutti quei discorsi con FALBO, questi debiti che erano stati contratti. Dice. Io li dovevo lavorare e guadagnare il mio. In realtà, dice CAPPA sostanzialmente, non sta avvenendo questa cosa qua. Poi parlo delle riunioni susseguite alle difficoltà economiche delle società, quando CAPPA dice che non poteva neanche parlare, perché VILLIRILLO aveva smesso di portargli i soldi. Dice: "Oi Pè, se vedi come stiamo saltando. È venuto fuori e non lo sappiamo noi. Gli accordi ero permettono. Siccome poi ti trovavi in difficoltà, che lui – riferito a VILLIRILLO – non ti deva neanche i soldi, allora non potevi neanche parlare alla riunione, potevi dire alla riunione per questo, per quello e quell'altro".

La conversazione scivola dunque inevitabilmente sul fatto che, sebbene fosse stato scoperto dalla cosca, aveva continuato a gestire gli affari personali con COLACINO Antonio, il cognato: "*sai quanti soldi abbiamo perso!? Perché lui quando ha cominciato a venire meno non è che si fermava ad operare, continuava ad operare, si faceva le sue operazioni, si è venuto a scoprire, che lo faceva con il cognato, allora perché il cognato l'hanno tenuto, se lo sono tenuto, aveva iniziato il giro con il cognato. FRANCO: Ho capito! Hanno iniziato a dividersi molto CAPPA: Hai capito, Te l'ho detto e quante se ne sono sapute ancora dopo.*"

Ciò aveva causato anche uno scompenso in quello che doveva essere il normale flusso di denaro tra CAPPA e lo stesso VILLIRILLO. Addirittura CAPPA si lamenta di essersi adoperato per trovare un'impresa a VILLIRILLO per l'attività di falsa fatturazione ed ora deve perdere denaro anche nell'affare Sorbolo.

VILLIRILLO, dice CAPPA, non è stato corretto nei confronti di GRANDE ARACRI: "*Ma devi essere corretto fratice', lo vedi le persone quando si.., come si.. come puoi avere una leggerezza di una cosa e un'altra cosa, e perché la prendi non lo fai per prendere in giro che fai la battuta, fai una cosa e diciamo, e ora questo e quell'altro poi la cosa.., ma davvero scherziamo! Quando glielo dici, lui abbassa lo sguardo per terra, abbassa la testa e va!* "

In conclusione parla anche di un'operazione che avrebbero dovuto fare proprio in quei giorni e sistemare quelle questioni in sospeso. VILLIRILLO era stato sotto (in Calabria) e da lì aveva inviato a CAPPA i primi 70.000 euro, poi era stato arrestato: "*Gli ho detto, poi un'altra cosa.., qua vedi che stiamo perdendo il denaro denaro.., ma tu mi devi dire se io mi devo preoccupare, "No, compa' che mi devo sistemare alcune cose perché abbiamo fatto delle operazioni con voi (inc.)", l'operazione con voi lo sai com'è andata gli ultimi mesi, poi ha fatto l'operazione, se l'è tolta gli ho detto l'operazione, non è che l'ha fatta, dice che siamo salvi compà, a luglio, vai sotto e mandami 120.000 euro, è andato sotto e me ne ha mandato 70, come mai (inc.) li sta portando lui, e (inc.) chiudono, di nuovo sali, rivai sotto vai sotto..*"

A riscontro di quanto emerge da questa conversazione, di questa immissione di denari da parte di VILLIRILLO, vi sarebbero le già richiamate conversazioni tra GUALTIERI e GRANDE ARACRI Nicolino ma anche gli esiti della attività di perquisizione e sequestro: *"noi abbiamo fatto degli accertamenti sugli assegni che a un certo punto vengono consegnati al momento dell'entrata in queste società nel 2009 di PALLONE e di CAPPA, cioè tre assegni che erano stati consegnati da VILLIRILLO Romolo, per un valore complessivo di 250.000 euro, che sarebbero questi...Si tratta degli assegni 0025011265 dell'importo di 90.000 euro, emesso il 30 luglio del 2009 sul conto corrente 884254 acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro; il numero 0025011274-02 dell'importo di 80.000 euro, emesso il 20 luglio del 2009 sul conto corrente 860714, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, sempre filiale di Cutro; l'assegno numero 0025011273-01 dell'importo di euro 80.000, datato 30 giugno 2009, emesso sul conto corrente 860714, acceso sempre presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro. VILLIRILLO Romolo era il titolare del conto corrente personale numero 884254 (il primo assegno che ho detto, relativo al primo assegno) e per il periodo dal 17 marzo 2006 all'8 luglio 2009 il conto corrente 860714 era intestato alla madre Umbertelli Maria Luisa, già socia al 10% della società SIRI, e poteva operare anche su questo conto corrente, come abbiamo già evidenziato forse anche l'altra volta in relazione ad una segnalazione per operazione sospetta."* (sono state video proiettate in aula le immagini).

Su questa immissione di denaro da parte di VILLIRILLO Romolo nell'affare Sorbolo vi sarebbe poi una conversazione ambientale del 14 giugno del 2011, la numero 79 RIT 1479/11, in cui VILLIRILLO tranquillizza il cognato COLACINO Antonio, dicendogli: *"Lascia stare il fatto di Turu CAPPA", perché Colacino gli chiedeva contezza. Dice: "Lascia stare il fatto di Turu CAPPA, che stiamo risolvendo il problema, che abbiamo venduto delle villette, che quello è un altro discorso, che dobbiamo prendere i soldi che adesso non abbiamo. Turu CAPPA mettilo da parte".* In altri termini: VILLIRILLO conferma l'operazione immobiliare che stava facendo con CAPPA.

Ancora, sugli accordi iniziali e sull'immissione dei capitali di GRANDE ARACRI Nicolino, necessari per fare partire l'affare Sorbolo vi sarebbe la conversazione intercettata il 16 settembre 2011 (prog. 8904 RIT 1454/2011) tra CAPPA e FALBO. Quest'ultimo accenna a capitali rientrati dalla Svizzera che, secondo gli accordi iniziali, dovevano servire a finanziare le costruzioni. FALBO dice: *"Poi ho detto io... che mi ricordo benissimo, poi ho detto io: gli interventi sono tutti finanziari".* E CAPPA: *"Va beh, no, ma... me la vedo io, io mi ricordo le parole: Ci servono dei soldi, dei soldi buoni in Svizzera e me la vedo io. Me lo ricordo io, queste parole", gli sta ridicendo le parole di FALBO.* E FALBO: *"I soldi della Svizzera arrivarono, Tù, arrivarono".*
Questo integrerebbe, ha sottolineato il teste, un riscontro a quello ha detto il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe (cfr. infra) in relazione ad una somma di denaro messa a disposizione da GRANDE ARACRI che FALBO aveva esportato in Svizzera, e che grazie a GIGLIO era riuscito a riportare in Italia giovandosi dello scudo fiscale.

Questa conversazione si ricollega, in tesi, ad un'altra telefonata intercettata il 4 ottobre del 2011, anche a riscontro del fatto che questi soldi dovevano arrivare da altri canali (prog. 460 RIT 2377/2011) quando, all'esternazione di PALLONE Giuseppe, che aveva visto GIGLIO decisamente preoccupato per come stavano andando in quel momento le cose, CAPPA dice: *"Eh, quello che dice: Posso vedere tutti i problemi sempre io?". Perché in effetti GIGLIO, in quel periodo specialmente, cercava di mettere la pezza ai vari debiti che man mano si creavano. Dice: "Eh, quello dice: Qua il problema alla fine si è ribaltato", cioè: noi dovevamo solamente costruire, perché era tutto finanziato, come diceva nell'altra..., invece adesso si è ribaltato, i soldi, ce li stiamo mettendo veramente."*

Anche questa conversazione, dunque, insieme alle dichiarazioni del collaboratore indicherebbe come l'investimento iniziale dell'affare Sorbolo fosse stato effettuato tramite denari della cosca calabrese rientrati dalla Svizzera grazie a GIGLIO. L'altra parte di denaro sarebbe pervenuto da VILLIRILLO Romolo che gestiva i soldi per conto di GRANDE ARACRI Nicolino tanto che, come visto, sia CAPPA che MANCUSO, ma anche FALBO erano dovuti andare a giustificarsi al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino. In ciò, dunque si comprenderebbe anche il motivo per cui VILLIRILLO dice *"...porta quegli assegni. Quando dice CAPPA, in quell'ambientale che abbiamo ascoltato prima: Portami i soldi – dice a VILLIRILLO – sono 180.000 euro. In quella telefonata. Poi quegli assegni in totale sono di 250.000 euro. Facciamo quegli accertamenti e effettivamente ci accorgiamo che quegli assegni sono riconducibili direttamente o indirettamente a VILLIRILLO Romolo. Ma abbiamo anche le segnalazioni per operazioni sospette che ci dicono che quei conti correnti erano gestiti da VILLIRILLO Romolo. Io prima vi ho fatto quel preambolo sul discorso del... quando parlano Gualtieri e GRANDE ARACRI sul fatto che VILLIRILLO è stato arrestato con tutti quegli assegni, e in particolare sulla SIRI, perché vedremo tra poco come sulla SIRI verrà fatto un bonifico di 10.000 da GIGLIO, su richiesta di CAPPA e di VILLIRILLO. E' una restituzione di 10.000 euro che vanno a finire nella SIRI. E VILLIRILLO chiede esplicitamente che questi soldi vengano bonifica...la SIRI è uno strumento utilizzato da VILLIRILLO per muovere i capitali. In questo periodo qua noi non è che possiamo scindere quali sono i soldi che vanno a Sorbolo e quali sono i soldi che vanno nelle false fatturazioni. Non lo possiamo fare. Io le posso dire che c'è un movimentato che viaggia sui pullman di buste che vanno su e giù. Vanno gli assegni. Anche i bonifici, ne avevamo parlato l'altra volta. Adesso noi non possiamo dirle quanti vanno in Sorbolo, quanti... Per entrambi, però, ho la pretesa di restituzione da giù, per entrambi gli affari. Perché? Perché sono i soldi investiti da VILLIRILLO."*

4.5. Gli eventi successivi all'arresto di VILLIRILLO. La ritenuta prosecuzione degli affari. Le riunioni del 2012

Un altro elemento importante per capire per comprendere la vicenda Sorbolo e le ragioni per cui, ad un certo punto, sarebbero intervenuti i vertici dell'organizzazione emiliana, lo si evincerebbe dal momento in cui VILLIRILLO Romolo viene tratto in arresto.

In quel periodo, come visto in apertura, CAPPA Salvatore aveva continuato a sentirsi con VILLIRILLO Luigi, attraverso il quale si informa della situazione giudiziaria di VILLIRILLO. In una conversazione del 12 ottobre del 2011 (prog. 882 RIT 2377/11),

all'uscita dal carcere dove era andato a trovare il fratello, VILLIRILLO Luigi sente CAPPA e gli dice: "*Mi ha detto che vi saluta e vi ha detto: Saluti il compare tuo e digli che prosegue tutto come stava proseguendo lui, senza problemi*". Quindi, ha spiegato il teste, VILLIRILLO, dal carcere, gli manda a dire di proseguire negli affari che stavano svolgendo insieme. Tra il 16 e il 23 dicembre del 2011 vengono captate alcune conversazioni (prog. n 638, 651 e 1522, RIT 3069/2011) in cui VILLIRILLO, sempre tramite il fratello Luigi, chiede che CAPPA gli scriva. Vi sono altre telefonate (prog. 2580, RIT 1455/2011, 5148 RIT 3069/2011) dalle quali si apprende proprio della corrispondenza che c'è stata fra il detenuto VILLIRILLO e CAPPA. Queste lettere (trasmesse alla DDA di BOLOGNA da Catanzaro, per competenza) sono state oggetto di analisi nel corso delle indagini, in quanto ritenute importanti anche per comprendere le dinamiche dell'associazione e lo svolgimento dei fatti in relazione agli ammanchi di denaro.

Mentre si sviluppa questa corrispondenza CAPPA continua ad avere rapporti con VILLIRILLO Luigi, come testimoniato da alcune conversazioni (prog. 7721 e 7963 RIT 3069/11). L'11 aprile 2012 all'interno della macchina di CAPPA viene intercettata un'importante conversazione ambientale (prog. 2164 RIT 1827/2011). Va osservato che poco p.ima, una decina di minuti prima, CAPPA si era sentito in un'altra conversazione con tale Bruno Salvatore. Nella telefonata 1229 RIT 718/2012, costoro si accordano per vedersi, quindi probabilmente nella conversazione 2164 CAPPA parla proprio con questo BRUNO Salvatore. L'uomo gli dice di una discussione che c'era stata, in cui se la erano presa anche con CAPPA: *"Oh! Tu', madonna cosa hanno combinato.., era come.., con te, con te se lo prendevano Turi, quelli sono convin-ti che ieri c'eri, dopo gliel'ho detto, sono convinti che i soldi di Romolo sono a Sorbolo... CAPPA: perché sono a Sorbolo?!"*.

La sera del 15 aprile del 2012, cioè quattro giorni dopo quest'ambientale CAPPA riceve la telefonata di un autista dei pullman, quelli che vanno su e giù dalla Calabria al Nord Italia (prog. 3245, RIT 1455/2011). Roberto, l'autista dice: *"Ti devo vedere".. "Ti devo portare un'imbasciata. Io ora... se no ci vuole il 28"*. Gli deve dare quest'imbasciata; però, siccome gli hanno cambiato il giro dei pullman, prima che torni lì,-nella zona di Parma, passeranno un po' di giorni. Tant'è vero che CAPPA gli chiede: *"Va beh, ma dalla... scrivi una letterina, una lettera – gli dice CAPPA –, mettila in busta chiusa e dalla a Tarasi Luigi"*, e l'autista risponde: *"No, Tu, non gli posso dire al compare Gino, è delicata"* CAPPA un po' si preoccupa: *"Non mi puoi dire niente? È urgente? Com'è?"*. Gli dice Roberto: *"Perché io stasera mi sono visto con il cristiano e mi ha detto: Vedi se lo... se lo vedi"*. Insomma, alla fine Roberto non gli dice niente, quella sera. La mattina dopo i due si risentono alla mattina di buon ora (prog. 3246 RIT 1455/11). CAPPA è evidentemente preoccupato, perché vuole sapere quello che è successo, e Roberto gli dice che l'imbasciata arriva proprio da Cutro. Dalla conversazione si capisce che FALBO sta andando da GRANDE ARACRI, tant'è vero che Roberto gli dice: *"Però, siccome ancora insiste e qualcuno magari dice... sì, però ti dice: Sappiamo con chi ha fatto anche un'altra cosa di dietro e magari la vogliono ammicciare"*, cioè la vogliono nascondere..."*Praticamente, che cosa dice? Siccome tu, CAPPA, sei stato molto vicino a VILLIRILLO, adesso il fatto che questo sta andando sempre giù... P. – Questo" chi? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – FALBO sta andando sempre. P. – FALBO?*

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – FALBO sta andando giù a Cutro. P. – FALBO Francesco? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – FALBO Francesco. Potrebbe metterti in cattiva luce, perché lo sanno quello che hai fatto (questo è il senso) con VILLIRILLO. E Roberto dice: "Questo che mi ha detto, a me, mi ha detto: Portaci l'imbasciata, che gliel'ha detto, gli ha detto: Statevi tranquilli che il cristiano – riferito a CAPPA – è così e così", gli ha detto: Stai tranquillo, CAPPA, che comunque chi mi ha detto di portarti l'Imbasciata ha speso delle parole a tuo favore. Però dice Roberto: "Ha detto: No, ma sai, mi ha detto, siccome... hai capito?, vi vedevano affiatati, tu e VILLIRILLO, come quando dice con chi"... questo fatto che FALBO vada giù spesso a parlare contro di te può metterti in cattiva luce, questo è il senso.".

Il problema, dice ROBERTO, è che CAPPA era molto affiatato con VILLIRILLO e qualcuno poteva pensare male. Nella parte finale CAPPA dice che si tratta effettivamente di FALBO (quello di Parma) e si riferisce alle riunioni che c'erano state a gennaio e febbraio con i vertici del sodalizio SARCONE e DILETTO (*gli dice: "Quelli di sopra, quelli di sopra qua – riferito ai SARCONE, a DILETTO, intervenuti alle riunioni – un mese e mezzo fa ci siamo trovati per coincidenza, gli ho detto: Non valete proprio un cazzo, io, non valete – gli ho detto – te lo posso garantire io, che tu personalmente non vali, se ancora state nominando 'sta merda, non vali" In effetti da quelle riunioni emerge che a un certo punto FALBO, dopo le riunioni del gennaio, debba rientrare in possesso delle quote, debba continuare a lavorare.)*

In effetti, ha spiegato il teste, il 28 gennaio del 2012, e poi anche a febbraio, ci sono una serie di interventi da parte dei fratelli SARCONE e di DILETTO Alfonso - poi successivamente interverrà anche BOLOGNINO Michele – all'interno di riunioni che si tengono presso la GIGLIO.

FALBO chiede a gran forza di poter rientrare nella disponibilità delle quote e dei crediti che aveva ceduto, controvoglia, per questo si appella ai fratelli SARCONE ai quali era legato da uno stretto rapporto, in quanto suo padre si era occupato di loro fin da piccoli quando erano rimasti orfani. FALBO chiede quindi aiuto e protezione proprio ai SARCONE che intervengono in suo favore. Dall'altro lato vi era DILETTO che interviene supportando la posizione di GIGLIO. Insomma, una sorta di tribunale, in cui ogni parte avrebbe dovuto dire la propria affidando la decisione a "questi giudici". E' questo il senso di quella riunione. Dopo quella riunione del 28 gennaio, quella a cui fa riferimento CAPPA nella telefonata citata e rispetto al cui esito CAPPA si trova in disaccordo, viene concesso a FALBO di continuare a lavorare nei cantieri per finire dei lavori di urbanizzazione e finire gli appartamenti. FALBO cercherà sempre, almeno fino a giugno del 2012, quando si interrompiamo le intercettazioni, di poter rientrare in possesso di quelle quote che, secondo l'accusa lui non voleva cedere.

Nella conversazione citata, quando CAPPA dice *"Quelli di sopra, quelli di sopra, un mese e mezzo fa ci siamo trovati per coincidenza"* si riferisce proprio a queste riunioni e al fatto che lui non si era trovato d'accordo con ciò che era stato deciso (cfr. capo 84)

La conversazione (prog. 3246 RIT 1455/2011) prosegue sempre sugli stessi temi, sul fatto che *"quello di Parma che ti è vicino"*, ossia FALBO, va e viene da giù. CAPPA dice: *Eh, ma lo so, lo so, questo va giù a raccontare le barzellette.*

4.6. I viaggi di VILLIRILLO tra l'Emilia e la Calabria, gli ipotizzati flussi di denaro e le movimentazioni bancarie

Nel corso delle indagini erano state intercettate una serie di conversazioni che darebbero conto del legame tra CAPPA e VILLIRILLO Romolo, il quale era solito fare la spola tra la Calabria e l'Emilia. Il loro rapporto era di estrema familiarità. CAPPA gli assicurava l'invio a Cutro di apposite buste. In questo senso è significativa l'ambientale in cui MANCUSO e CAPPA sono all'interno della macchina e preparato questa busta con 47.000 euro da mandare giù in Calabria (cfr. capo 119 e 120). Si tratta di buste contenenti i cosiddetti "capretti", che si comprende, ha spiegato il teste, essere denaro contante, assegni o anche bonifici, perché così vengono chiamati. La consegna di queste buste avviene tramite l'utilizzo di autisti impiegati sui pullman sulla tratta Crotone/Parma. Per esempio, vengono registrati contatti il 14 maggio del 2011 che coinvolgono direttamente GERACE Salvatore.

GERACE Salvatore è in contatto diretto anche con VILLIRILLO Romolo. Su indicazione di CAPPA, GERACE, che è in Calabria, incontra VILLIRILLO affinché gli consegni un "qualcosa" da riportare in Emilia. Nella conversazione n. 8051, RIT 120/2011, parlano di mattonelle. Dice: "*Se vai a ritirarle ora, lo già me lo faccio avere qui per mezzogiorno, perché ti mando... Allora, siccome c'è Romolo – gli dice CAPPA a GERACE – che viene qua, che ha la macchina mia, siccome loro non si parlano, mi capisci? Se tu vai a prenderli, glieli dai a Romolo, che tu... e poi... che Romolo tra un'oretta dovrebbe partire*". Quindi, ha spiegato il teste, VILLIRILLO Romolo viene utilizzato per consegnare qualcosa. Nella telefonata successiva (prog. 8053 RIT 120/11) CAPPA fornisce a GERACE il numero di VILLIRILLO Romolo (3938136969), per mettersi d'accordo.

Tra il 21 e il 23 maggio del 2011, sempre su indicazione di CAPPA, GERACE incontra VILLIRILLO (questo è un altro episodio), da cui riceve una busta da riportare in Emilia. Praticamente, ha puntualizzato il teste, CAPPA deve ricevere qualcosa, queste buste, questi "capretti" da VILLIRILLO. Vi sarebbe una serie di eloquenti telefonate in cui GERACE e VILLIRILLO si mettono d'accordo per incontrarsi per la consegna di queste buste da riportare al nord. E così, nella conversazione registrata al prog. 8673 RIT 120/11 GERACE chiama VILLIRILLO che gli dice: "*Mi ha chiamato Sal... Sì, tutto bene, mi ha chiamato Salvatore – cioè CAPPA – che io ti devo dare una busta, che io sono a Cutro in questo momento*". I due si mettono d'accordo per vedersi anche perché GERACE sarebbe partito il lunedì. La mattina del 23 maggio un'altra telefonata, la 8705, RIT 120/2011. GERACE informa CAPPA di aver ricevuto la busta da VILLIRILLO e che gliel'avrebbe consegnata *(poi ho messo da parte quella busta di Romolo, poi te la do.")*.

Poi vengono registrati altri contatti, per esempio, tra il 30 maggio 2011 e il 3 giugno 2011: "*In estrema sintesi, tutte queste telefonate... avrete la lista con l'indicazione di questi periodi, in cui potrete vedere queste telefonate. CAPPA incontra VILLIRILLO Romolo presso i cantieri di Sartolo. VILLIRILLO gli consegna degli assegni di vario taglio, dice grandi e piccoli. Poi succede che in quello stesso periodo registriamo che il direttore della Banca Popolare di Mantova sollecita CAPPA al pagamento delle rate dei mutui scaduti in quel periodo, nonché la copertura di un assegno. GIGLIO vorrebbe coprire questi debiti grazie anche a VULCANO Mario, al giro di false fatture che hanno. Alla fine CAPPA chiede il denaro a VILLIRILLO Romolo. Questa parte, se volete, la possiamo andare a guardare punto per punto, se vi interessa.*"

Tra il 26 e il 27 maggio 2011 hanno inizio le intercettazioni proprio su CAPPA Salvatore. Il 30 maggio CAPPA incontra VILLIRILLO Romolo presso questi cantieri. Quella mattina viene registrato un primo incontro tra i due, perché CAPPA gli deve consegnare delle cose (prog. 254, 276 e 282, RIT 1454/2011). Alle 15:52 CAPPA contatta nuovamente VILLIRILLO (prog. 309 RIT 1454/11) perché vuole sapere del taglio degli assegni che gli deve consegnare: *"Ma ti volevo dire: pezzi grandi o piccoli?"*. E VILLIRILLO: *"Tutti e due"*. CAPPA ribatte: *"I piccoli sono buoni"*, perché evidentemente sono più facilmente monetizzabili rispetto a un taglio più grosso. In questo periodo l'affare Sorbolo si intreccia con tutto il giro delle false fatture che avevano instaurato. Va ricordato che in Germania sono stati fatti i bonifici anche della KI (cfr. capo 119).
CAPPA si è dovuto fermare a Gualtieri da GIGLIO, si accordano per vedersi il giorno successivo, prima che VILLIRILLO prenda l'aereo da Parma (prog. 310 315, RIT 1454/2011). Alle 16:14 CAPPA ricontatta VILLIRILLO (prog. 315 RIT 1454/2011), CAPPA deve tornare nuovamente a Gualtieri, per cui si accorda con VILLIRILLO per vedersi direttamente a Sorbolo: "*Devo andare a Gualtieri. Se ce la fai a venire a Sorbolo, parliamo un po'*". L'incontro avviene circa venti minuti più tardi (prog. 323 RIT 1454/2011). Alle 16:56 (prog. 328, RIT 1454/2011), si sentono nuovamente quando CAPPA espone VILLIRILLO: "*Oh, gliel'hai fatto quel discorso che ti avevo detto di dirgli? Il discorso che ti ho detto più quelli che prende adesso, fattelì dare, hai capito?*". *E ancora: "Gli hai dato i documenti? Ti fai dare il doppio di quello, giusto? Ti informi sul prezzo e ti fai dare il doppio sui materiali. Ha stoccato l'assegno alla fattura a Vincenzo*". Segue la telefonata della Banca Popolare di Mantova; ci sono delle rate scadute per 38.000 euro relative a un piano di rientro (prog. 11 RIT 1455/2011), e CAPPA, che ha appena incontrato VILLIRILLO, tranquillizza il direttore della banca Luca : "*No, Luca, ascoltami .. il problema non è questione dei capitali. uno che non ne ha da mettere in garanzia e che prima bisogna trovare il contante. Sto andando da GIGLIO, perché dovevamo fare il versamento massimo fra domani o dopodomani. Sto andando da lui, perché mi devo fare il versamento*". Aveva incontrato appena VILLIRILLO. Di quanto accade, CAPPA si relaziona costantemente con PALLONE Giuseppe-(prog. 334, RIT 1454/11) e gli dice di essere appena partito da casa di GIGLIO e che è stato rimproverato dal direttore di banca sottolineando che GIGLIO aveva garantito il versamento ("*Salvatore - mi ha detto GIGLIO, Salvatore tu eri andato via, GIGLIO mi aveva detto che veniva e versava le rate e il direttore mi ha... mi ha rimproverato... mi ha chiamato due volte e mi ha fatto il ticchetto"- Dice - Come noi gli dobbiamo dare di più? Gli dobbiamo dare 300000 euro - Dice - questi eh... per le rate non ci coprono - Dice - Che ci preoccupano di più e tutto... gliel'ho detto" Infatti (Inc. Pronuncia poco chiara) mi ha detto: O domani pomeriggio o dopo domani andiamo da Luca, che vediamo se fa pure il mutuo della... della terra che prendo da Franco – Dice - Che almeno in quella maniera 8, 900 euro al mese, riesce a pagarlo tranquillamente"ha detto: "Non ce l'ho tutte in una volta da togliere"Gli ho detto: "oh Pè... vidiamo di andare... perché c'è il coso mo' pure arrivare l'assegno e tutte cose," e andiamo domani pomeriggio o dopo domani"mi ha detto."*

Alla fine è GIGLIO che cerca di coprire queste rate (prog. 11426 RIT 110/11), che chiede a VULCANO di recuperare parte della somma richiesta e lo sollecita a fare quindici viaggi entro le ore dieci del mattino. Quindi VULCANO gli deve portare 15.000 euro.
Su VULCANO, ha spiegato il teste, vengono registrate tante conversazioni di questo tenore. Alla fine VULCANO non riesce, per un imprevisto, a portare la somma richiesta (prog. 11493 RIT 110/11) e quindi GIGLIO è costretto ad informare il direttore della Banca Popolare di Mantova (prog. 11530 RIT 110/2011). Quella mattina CAPPA sente VILLIRILLO Romolo (prog. 607 RIT 1454/2011), al quale chiede l'invio del denaro, perché non sono riusciti a pagare; dice CAPPA: "*Vedi se mandi qualcosa qua*". *Romolo: "No, siamo rimasti a lunedì. Non ti preoccupare, adesso sistemo io tutto". CAPPA: "Siccome domenica devo andare a Parma, così ti mando gli altri, hai capito?". Romolo: "Mh, mh". dice: Va bene. E CAPPA: "Così ti mando gli altri, va bene?". E Romolo: "Ci aggiorniamo"*.

Un'altra serie di conversazioni viene intercettata tra il 5 e il 6 giugno del 2011 quando CAPPA, dagli uffici della GIGLIO S.r.l., chiede a VILLIRILLO la consegna di una certa somma di denaro. La cella agganciata è proprio quella di Gualtieri, via Fattori, che è la zona che agganciavano sempre i telefoni quando gli interlocutori erano da GIGLIO. In particolare il 6.6.2011 CAPPA chiama VILLIRILLO e gli dice che ha bisogno di soldi (prog. 860 RIT 1454/11): *"Tutto a posto? Tu che fai stasera? Riesci? Hai fatto qualcosa o no?". Romolo: "Tutto domani sera, martedì sera, domani. Hai finito?". E CAPPA: "E poi arrivi mercoledì? Io gli ho detto che mi sto...". CAPPA chiede ancora: "Sì, ma poi arrivi mercoledì?". – "Sì, sì, domani sera vado al pullman"*. Trattasi di un'ulteriore richiesta.
Tra l'8 e l'11 giugno del 2011 viene registrato un altro evento. CAPPA esegue un bonifico a favore di VILLIRILLO, il denaro dev'essere prelevato e riportato in contanti in Emilia, perché CAPPA (glielo dice) ha delle scadenze da coprire. VILLIRILLO poi giunge a Milano, dove trova ad attenderlo BATTAGLIA Pasquale. Inizialmente non incontra CAPPA. C'è anche la telefonata di VULCANO, perché anche qui si inserisce questo personaggio, che riferisce a RIILLO Pasquale di aver acquisito un nuovo carnet di assegni, e quindi prendono appuntamento per andare da GIGLIO. VILLIRILLO ritarda a consegnare il denaro a CAPPA, il quale ha problemi con una terza persona che attende i soldi. Si capirà che si tratta di PALLONE Giuseppe. CAPPA sollecita la consegna del denaro, che VILLIRILLO riesce a recuperare direttamente in Emilia. L'11 giugno 2011 VILLIRILLO incontra PALLONE a Parma. CAPPA non fa in tempo, però, a raggiungerli.
Questo è, in estrema sintesi, quello che succede in questi due, tre giorni. La prima telefonata è la n. 1081 dell'8 giugno, RIT 1454/11: CAPPA è in attesa di avere conferma dalla banca per l'esecuzione di un bonifico, e lo dice a VILLIRILLO: *"Ieri sera mi doveva fare il numero di CRO, stamattina ho chiamato. La banca è quello . Ho chiamato la banca e quello scemo ha detto: Non l'ho fatto, lo faccio prima di mezzogiorno", cioè deve fare questo bonifico. "Comunque oggi a mezzogiorno mi chiama. Appena lo fa, ti do il CRO"*, cioè il numero identificativo del bonifico con il quale VILLIRILLO può chiedere subito la monetizzazione, il prelievo in contanti. E VILLIRILLO precisa: *"La Banca Popolare è da ieri mattina – cioè quella di Cutro, giù – senza linea, i cristiani sanno tutti che non c'è linea. Così, se arrivano gli assegni, non ci sono problemi"*. L'8 giugno VILLIRILLO comunica a CAPPA che sta rientrando in Emilia. CAPPA si mostra ansioso di incontrarlo. Ha delle scadenze, vuole il

denaro, gli dice: "*Allora, Ro, ti dico la sincera verità: io venerdì mattina ho un appuntamento che non posso mancare e mi serve, sto tamponando*". *VILLIRILLO gli dice se gli deve restituire anche il denaro relativo al bonifico che CAPPA gli sta facendo, gli deve dare il CRO, il numero identificativo, così il denaro può essere prelevato. E alla fine CAPPA si raccomanda sui soldi che deve ricevere: "Io ti do il CRO, adesso ci chiama e vediamo. Vediamo. È necessario che tu domani sera sei qua, perché se no faccio. ." in un altro punto dice: "Faccio una figura di merda, guarda"* (prog. 11003, RIT 1454 del 2011). Quindi continua a chiedere i soldi. Poco dopo gli comunica il CRO, 18988305801 (prog. 1126 RIT 1455/11). Qualche ora più tardi un'altra telefonata (prog. 1175 RIT 1454/11), VILLIRILLO conferma: "*Io domani sono qua, poi al limite domani sera ci possiamo vedere. che domani a mezzogiorno devo fare una cosa, domani a mezzogiorno devo fare una cosa, ci vediamo domani sera*".

Da una serie di telefonate si apprende che VILLIRILLO arriva a Milano Linate. L'incontro con CAPPA comunque è rinviato al giorno seguente (prog. 1290 RIT 1454/11). Infatti VILLIRILLO dà priorità a un secondo appuntamento. Precisa, comunque, di non essere ancora in possesso dei documenti; in realtà si capisce che sono i soldi: "*Quello là ancora non si vede*" – "non si vede" intendendo il bonifico - "*quello che mi avete dato ancora stamattina, ancora non si vede*". La mattina del 10 giugno VULCANO Mario (prog. 313 RIT 1453/11) riferisce a RILLO di essere riuscito ad ottenere un nuovo carnet di assegni presso la Monte dei Paschi di Siena, la filiale di Castelfranco; si accordano per vedersi da GIGLIO. CAPPA sta attendendo il denaro da VILLIRILLO e lo fa sapere proprio a VILLIRILLO (prog. 1373, RIT 1454/2011): "*Oh, ti sto dicendo che mi sta tartassando*", e VILLIRILLO lo esorta ad inventarsi l'ennesima scusa, dice: "*Ma scusa, non gliela possiamo inventare che si è bucato... una ruota, una cosa?*", facendo riferimento al pullman al quale avevano già fatto accenno poco prima (*Romolo - I pullman... ha chiamato Luigi Tarasi, che ieri... Salvatore - No. Ecco, bravo, bravo. Mi senti? Se vogliamo, no? Andiamo alla posta, si versano alla posta. Romolo - Sul bene che vi voglio, la banca è stata senza linea pure, sennò li avevo portati io. Salvatore - (inc. Voci sovrapposte) ma non mi hai capito Romolo - Comunque, va bene, dai, dai chPerò CAPPA gli fa presente che fin adesso, di scuse, ne ha dette abbastanza).* Alle 11:52 seguenti (prog. 1378, RIT 1454/2011) CAPPA domanda a VILLIRILLO se è già partito e gli dice che quella persona è in attesa di incontrarlo, gli ha fatto già cinquanta telefonate. Poco dopo si comprende che la persona in attesa è PALLONE Giuseppe. Lo si comprende da una telefonata (prog.1383 RIT 1454/11), quando CAPPA chiama PALLONE e gli chiede: "*Non ti ha chiamato il cazzo di pisciaturo?*". Giuseppe risponde di no e sollecita questa chiamata, altrimenti dice che andrà via. Poi CAPPA gli dice anche di chiamare l'ingegnere, cioè GERACE Salvatore, perché questi si metta in contatto con SERIO Luigi, ma la risposta di PALLONE è abbastanza ironica, dice: "*L'ingegnere ce l'ho dentro la borsa*" (è stanco). CAPPA dice: "*Va beh, adesso ci penso io*". Prima, però, richiama VILLIRILLO, subito dopo PALLONE (la telefonata 1385 RIT 1454/11, è quasi consequenziale a quella di PALLONE) e gli chiede subito: "*A Peppe – cioè a PALLONE Giuseppe – l'hai chiamato?*". *Le venute di VILLIRILLO sono sempre frenetiche, piene di impegni*, gli dice: "*Siamo in un posto, ci sbrighiamo, andiamo da Peppe e poi veniamo da voi, mi dovete aspettare, a me*", gli dice VILLIRILLO. Anche CAPPA ha fretta e dice: "*Se aspetto a te, chiude tutto il discorso*

come se non avessi fatto niente, se no venivo a Reggio Emilia e poi te ne andavi indietro". Alla fine vi è una serie di telefonate in cui si comprende che GERACE Salvatore e SERIO Luigi, il geometra della GIGLIO S.r.l., hanno la necessità di recuperare i documenti inerenti un terreno di FALBO che vogliono rogitare (cfr. capo 84). Sostanzialmente, secondo l'Accusa, nella annosa diatriba tra i soci, FALBO si metterà a disposizione anche cedendo un terreno, anche se poi la cosa non accadrà. Alle 14:24 seguenti vi è un'altra telefonata (prog. 1405, RIT 1454/2011). VILLIRILLO ritarda con CAPPA e gli dice: *"Qui ci vuole un altro quarto d'ora"*. Però VILLIRILLO dice che è riuscito a risolvere tutto: *"Ho fatto, ho fatto, ho fatto tutto. Mò che vengo ti spiego compare Turu"*. Alle 19:11 un'altra telefonata (prog. 1443, RIT 1454/11), CAPPA e VILLIRILLO si accordano per incontrarsi. Alle successive 19:51 (prog. 1456 RIT 1454/11) PALLONE riferisce a CAPPA che nel corso della giornata non ha ricevuto l'attesa telefonata del compare (VILLIRILLO). CAPPA comunque lo tranquillizza. La mattina dell'11 giugno CAPPA Salvatore, dopo essere passato da Gualtieri, dove si vede con GIGLIO, si accorda con VILLIRILLO Romolo e con PALLONE (prog. 1483 e 1486, RIT 1454/11) per vedersi a Parma e si accordano di vedersi nel cantiere che è vicino Pittarello, dove lo stesso PALLONE ha un cantiere. Segue una serie di telefonate dalle quali si comprende che CAPPA non riesce ad arrivare in tempo a quest'incontro.

Sono sempre tutte telefonate che si inquadrano, secondo l'Accusa, nello stesso contesto: VILLIRILLO deve portare del denaro a CAPPA per reinvestirlo nel cantiere di Sorbolo e che vede direttamente coinvolto anche PALLONE, socio di CAPPA (in K1, GEA IMMOBILIARE, AURORA BUILDING) con il quale gestisce i soldi di VILLIRILLO. *"Praticamente, CAPPA è il socio occulto di PALLONE in tutte quelle società che abbiamo detto stamattina, in cui sono soci, dov'è socio PALLONE. Dove entra PALLONE, entra pure CAPPA, e con questi entrano i soldi di VILLIRILLO."*

Seguono tutte le telefonate registrate tra il 13 e il 14 giugno 2011, ossia il periodo in cui viene captata la più volte citata conversazione ambientale (questo è il periodo) fra VILLIRILLO e COLACINO, quando, proprio a seguito di quest'incontro che VILLIRILLO ha avuto con PALLONE, VILLIRILLO riferisce a COLACINO: *"Lascia stare Turu CAPPA, che li stiamo vendendo le villette. Lascia' stare, quello è un problema che stiamo risolvendo."*

In questo periodo, ha spiegato il teste, viene documentato l'invio da parte di CAPPA di "un capretto" a VILLIRILLO, capretto che si comprende essere un bonifico. Il 14 giugno 2011 VILLIRILLO riferisce a CAPPA di essere in procinto di rientrare in Emilia, perché gli deve consegnare il denaro relativo a questo bonifico, che ha prelevato da giù e lo deve consegnare. In altri termini, secondo la ricostruzione d'accusa, il bonifico (quello delle false fatturazioni) arriva in Calabria, viene monetizzato ed il denaro in contanti viene riportato al nord per essere immesso, anche, nell'affare Sorbolo.

Alle 08.51 del 13.06.2011 (prog. 1584 RIT 1454/11) CAPPA informa VILLIRILLO di avergli inviato un capretto: *"niente vedi che oggi ti mando un altro capretto giù..."* ... in questo caso CAPPA precisa che si tratta di un bonifico. CAPPA vorrebbe ottenere immediatamente denaro contante da ricevere dalla Calabria sempre utilizzando gli autobus di linea ma VILLIRILLO è ancora a Reggio Emilia e neanche suo fratello LUIGI può prelevare quella somma per rispedirla immediatamente ("Salvatore - E se tu vai all'ortica e ti chiudi il berrettino Romolo -

No, sì. Dove sei? Salvatore - Chiudi il berrettino, eh. Niente, vedi che oggi ti mando un altro capretto sotto io. Romolo - Sono qua io. Salvatore - Dove qua? Romolo - Io sono a Reggio Emilia, io stasera me ne vado con... Salvatore - Stasera te ne vai? Romolo - Eh. Salvatore - E niente ti... ti ho fatto mandare il bonifico io. Romolo - Ah, il bonifico? E va bene, dai. Salvatore - Ma mo'... ma oggi me li manda gli altri... Romolo - No, e chi? Domani ma... domani (inc. voci sovrapposte). Salvatore - Viene Luigi. Romolo - E non ce la facciamo, domani ve li mando io. Salvatore - Mannaggia la Mado'... maunaggia. Te l'ho spiegata la situazione. Salvatore - Eh, sì, ma tanto domani ci devo andare. Salvatore - E scusami un attimo, tu come fai ad andartene stasera, se dici che dopodomani devono venire questi? Romolo – Dopodomani? Salvatore - Devono venire quegli altri? Romolo - Eh, no me ne scendo sotto. Se ci ve... se ci vediamo pomeriggio vi spiego, sono qua io. Salvatore - Ah, va bene, va'. Romolo - Okay? Salvatore - (Tossisce). Okay. Romolo – Ciao").

Il 14.6.2011, alle ore 09.46 viene intercettata l'ambientale tra VILLIRILLO ed il cognato COLACINO Antonio, già richiamata in precedenza (prog. 79 RIT 1479/11): come visto, VILLIRILLO, dopo l'incontro avuto con PALLONE Giuseppe l'11.6.2011 esorta il cognato a non preoccuparsi perché venderanno gli appartamenti.

Sulla vendita degli appartamenti viene captata la conversazione n. 12849, del 14.6.2011 RIT 110/2011 nel corso della quale GERACE e GIGLIO discutono proprio di queste vendite che servivano, dietro compenso ai personaggi compiacenti (OPPIDO Domenico), per poter acquisire i mutui da utilizzare, poi, a copertura dei debiti contratti dalle imprese.

Il 14.6.2011 VILLIRILLO, che è in procinto di partire dalla CALABRIA, sta aspettando un bonifico, perché deve prelevare il contante, riferisce a CAPPA (prog. 1749 RIT 1454/11): *"Allora, io oggi pomeriggio alle 17 sono pronto, ci possiamo vedere a Parma o a Reggio Emilia. Ho fatto tutte le cose. Il CRO ve l'ha dato quello là? Perché domani pomeriggio parto"*. In una successiva telefonata (prog. 1759, RIT 1454/11) CAPPA comunica effettivamente il numero di CRO del bonifico (97152509), precisando che si tratta della Banca di Credito Cooperativo, agenzia Vescovana, in provincia di Verona. In questa conversazione dà conferma che il bonifico è stato fatto, e dev'essere prelevato.

Il 15 giugno 2011 vengono registrati altri significativi contatti. CAPPA incontra PALLONE presso il cantiere di Parma. VILLIRILLO gli domanda se ha incontrato Giuseppe. CAPPA risponde che questi gli ha consegnato la somma di 1.000 euro e Romolo che ribatte: *"Sì, ma li aveva già ieri, capito? Gli altri li porto io"* (prog. 1914 e 1917 RIT 1455/11).

Dal 20 al 23 giugno 2011 si registrano altri contatti.

Tramite VILLIRILLO, CAPPA recapita dei documenti a GERACE Salvatore e CAPPA effettua anche due bonifici a favore di VILLIRILLO. La sera del 20.6.2012 CAPPA chiama GERACE (prog. 1362 RIT 1454/11), che viene utilizzato come tramite con VILLIRILLO, CAPPA riferisce a GERACE di essere in possesso dei *documenti*. GERACE spiega di averne bisogno per il giorno seguente e CAPPA lo tranquillizza dicendo che glieli avrebbe consegnati per tramite di Romolo. In effetti, alle 18.45 seguenti (prog. 2373, RIT 1454/2011) CAPPA telefona a quest'ultimo... e gli domanda: *"i documenti me li hai lasciati nella macchina ...quelli che dovevo dare..."* e VILLIRILLO risponde: *"E me li prendo domani mattina dai"*. All'incirca un'ora più tardi (prog n.. 2400, RIT 1454/2011) VILLIRILLO si sente nuovamente con CAPPA confermando che i *documenti* devono essere consegnati a GERACE

Salvatore, come si comprende da altre conversazioni ad esempio la telefonata nr. 2403, RIT 1454/2011. Si trattava di atti che dovevano essere consegnati in banca.
Poco dopo le 13.00 del 23.6.2011 CAPPA detta a VILLIRILLO Romolo i numeri di CRO relativi a dei bonifici eseguiti: "*000001860165770 6 Banca Antonveneta ...12.500 euro... 97443204, del Credito Cooperativo Vescovana ...10.000 mila*" (prog. 2675 e 2682 RIT 1454/11).

Importanti anche i contatti registrati tra il 27 e il 29 giugno 2011. "*E' il periodo in cui GIGLIO Giuseppe, per il tramite di VULCANO Mario, effettua un bonifico di 10.000 euro a favore di VILLIRILLO Romolo, e lo fa sulla SIRI S.r.l. Noi facciamo tutti gli accertamenti del caso, acquisiamo l'estratto conto di questo conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia, dove sussisteva questo conto corrente, il conto corrente numero 766.81 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE, di cui VULCANO Mario aveva la materiale disponibilità, di questa società, e viene effettuato un bonifico, il numero 18256751210 di 10.000 euro sul conto 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno e intestato proprio alla SIRI. Troverete tutta una serie di conversazioni in cui VILLIRILLO esorta CAPPA affinché questo bonifico venga effettuato, di contro CAPPA chiama GIGLIO e dice: "Oh, ma l'hai fatto questo bonifico? E quando ci vuole?", insomma tutta una serie di telefonate. GIGLIO cerca di prendere un po' di tempo, perché chi materialmente deve fare questo bonifico... si recheranno (ci sono le telefonate fra RIILLO e VULCANO) presso la banca, ci sono dei contatti, e alla fine VULCANO riuscirà a fare questo... darà la conferma. E quindi CAPPA comunica a VILLIRILLO Romolo che il bonifico effettivamente è stato effettuato, un bonifico di 10.000 euro che viene effettuato.*"
La mattina del 27.6.2011 (prog. 2963 RIT 1454/2011), VILLIRILLO informa CAPPA del suo imminente rientro in Calabria e, soprattutto, gli conferma la consegna di denaro contante "*Confermo, mercoledì alle 12:00, tutti i 5.000 euro*". Poco dopo (prog. 2964 RIT 1454/2011) VILLIRILLO Romolo domanda a CAPPA come è stato eseguito un bonifico che poi si comprenderà essere di GIGLIO Giuseppe: "*il bonifico non si vede, non lo ha fatto urgente?.. eh, ma non lo ha fatto urgente, scusate...*", CAPPA si informa quindi da GIGLIO Giuseppe (prog. n. 2966 RIT 1454/2011): "*e fammi sapere dai, fammi avere il numero del.. se era per oggi lo vedevano.. così lo vedono e se lo vanno vanno a prendere, hai capito...*". GIGLIO risponde che prima deve contattare chi ha fatto materialmente l'operazione.
Poco dopo GIGLIO informa CAPPA di non essere riuscito a parlare con VULCANO Mario (prog. 14249 RIT 110/2011): "*dico, mi manca Mario e per le due e mezza di dò il CRO*". CAPPA chiede la conferma che la movimentazione sia stata eseguita: "*è stato fatto venerdì, giusto?*", ricevendo una risposta interlocutoria: "*eh... Turi... penso di sì... o meno che non lo ha fatto stamattina... ma non penso... perchè... adesso che viene mi dirà tutto... dai*".
Alle 15.30 VILLIRILLO, che nel frattempo ha raggiunto la banca, chiede nuovamente a CAPPA il numero di CRO del bonifico (prog. n. 2982, RIT 1454/2011).
Dopo alcuni tentativi di chiamata, CAPPA riesce a parlare con GIGLIO (prog. n. 2992, RIT 1454/2011), che gli dice di non avere ancora il numero di CRO, ma che la persona incaricata dell'esecuzione (VULCANO) si sta recando da lui con la distinta dell'operazione. CAPPA insiste, vuole il numero il CRO; VILLIRILLO Romolo è già in banca che aspetta di prelevare

il denaro dovendo poi ripartire per l'Emilia. Ad un certo punto CAPPA comincia anche a dubitare dell'effettiva esecuzione del bonifico: "*ho capito.. non sto mettendo in dubbio.. ma può darsi che per un motivo o un altro.. se non l'ha fatto, basta che dice non ce l'ho il numero che non l'ho fatto e basta* (...) *sì, ma un numero se lo hai lo hai.. se non ce l'hai, non ce l'hai.. è inutile che... pure tra noi ci dobbiamo dire una cosa con un'altra? hai capito?*" (prog. 2992, RIT 1454/2011)

GIGLIO contatta quindi VULCANO Mario (prog. 14271, RIT 110/2011), e gli chiede : "*che stavo dicendo... ma tu state venendo con Pasquale o ci vuole assai?*". VULCANO assicura il suo arrivo in due minuti. CAPPA chiama quindi VILLIRILLO (prog. 2994, RIT 1454/2011) che si dice convinto della mancata esecuzione del bonifico tanto che CAPPA gli dice di andare via dalla banca.

Alle 16.31 successive (prog. 3010 RIT 1454/2011) CAPPA chiama ancora VILLIRILLO Romolo al quale ricorda che gli deve consegnare degli "*.. scontrini...*" (assegni). Quindi... CAPPA si lamenta del comportamento avuto da GIGLIO. Ciò malgrado è convinto di poter recuperare la somma di denaro: *"o lo fa domani mattina o me li dà in altro modo, ora vediamo* (...) *Hai capito? Io non lo so come cazzo si fa... io non sono capace eh... ma che cazzo costa dire la verità nelle cose che... in certi . cerca... davvero vuoi volete succhiare il fiume con una cannuccia mah... non mi esprimo, non mi esprimo guarda*"

Il bonifico viene eseguito da VULCANO Mario solo la mattina del 28.06.2011 quando GIGLIO Giuseppe gli dice di fare l'operazione (prog. n 14321 RIT 110/2011).

Alle 11.49 CAPPA chiama anche RIILLO Pasquale per avere il numero del bonifico: "*Pasquà tutto bene... mi dai risposta per quel. .*", ma anche questi prende tempo: "*oggi, oggi che sto facendo quello la e mi donno una risposta... come mi danno la risposta ti chiamo...*" (prog. n. 6912 RIT 116/2011).

Alle 12.23 del 28.6.2011 (prog. 3084, RIT 1454/2011) CAPPA telefona a GIGLIO che gli conferma l'esecuzione del bonifico presso la banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Castelfranco Emilia (MO). La movimentazione, eseguita con procedura urgente, ha il numero di CRO "*182567512100103O*". Tre minuti più tardi (prog. n. 3085 RIT 1454/2011).

CAPPA conferma a VILLIRILLO l'esecuzione del bonifico, nonché l'indicazione del CRO e della banca emittente nel contempo gli chiede di ricordarsi degli *scontrini*.

Il 29 giugno VILLIRILLO chiede a CAPPA la consegna di assegni da poter utilizzare, monetizzare direttamente al nord. "*Qui è sintomatico di questo rapporto che c'è fra i due, proprio perché è talmente collaudato questo giro di assegni, di soldi, eccetera, che c'è.. praticamente, VILLIRILLO gli chiede: "Da 5.000 euro avevate detto? Quante ve ne serve di 5 e di 1.000?". E CAPPA gli lascia intendere di aver bisogno di assegni di valori di diverse grandezze: "No, fai una lavatrice, un'asciugatrice, un frigorifero"* (prog. 3151 del 29 giugno 2011, RIT 1454/ 2011).

Seguono altri contatti tra il 29 giugno e il 4 luglio del 2011. In questo periodo torna in auge il problema delle scadenze, dei debiti che hanno le società immobiliari. CAPPA riferisce a VILLIRILLO che deve consegnargli un assegno da portare giù. VILLIRILLO rimanda degli appuntamenti. Alla fine invia BATTAGLIA per consegnargli questi scontrini, gli assegni. Anche nella telefonata poco sopra indicata (prog. 3151 del 29.6.2011) gli interlocutori

chiamano gli assegni proprio con questo termine gli "scontrini". CAPPA si lamenta con PALLONE per il comportamento avuto da VILLIRILLO. Ed invero VILLIRILLO continua a non andare agli appuntamenti con CAPPA, fin quando torna in Calabria e VILLIRILLO gli conferma comunque di aver fatto quello che doveva fare.
Il primo pomeriggio del 29.6.2011 CAPPA e GERACE discutono degli assegni che devono essere coperti (prog. 3185 RIT 1454/2011). GERACE precisa che in quel momento la priorità è pagare un "*assegno* in scadenza, *e non le rate perchè si potrà aspettare...*".
Alle 15.06 seguenti (prog. 3187, RIT 1454/2011) CAPPA contatta VILLIRILLO perché ha un assegno da dargli che è da *portare giù*: "*Ho un assegno che io ti devo e lo manduvi giù, se me ne vado ora, come faccio poi... a chi glielo posso lasciare per portarlo al pullman (...) non so se lasciarlo A PEPPE e se la vede lui.*"
Alla fine, la consegna avviene tramite tale SALERNO Pietro, un personaggio a loro vicino, che si trovava a Parma (prog. 3188 RIT 1454/2011).
Alle 15.33 (prog. 3197 RIT 1454/2011) VILLIRILLO conferma a CAPPA che si sta recando a Parma insieme a BATTAGLIA Pasquale: "*No, Pasquale è con me... ora siamo partiti ora per andare a Parma... mi incontro con chi mi devo incontrare e poi vi dico Compare Tu, che sta partendo*".
VILLIRILLO sta partendo da Milano, tanto che CAPPA lo vuole attendere direttamente a Gualtieri, presso gli uffici della GIGLIO S.r.l. dove si trova: "*Ma se tu stai partendo ora da Parma .. da Milano, vieni qua a Parma... se tu vieni qua a Parma, ti posso aspettare io se tu mi dici... stai partendo ora con un'altra ora sei qua... io aspetto a Gualtieri perchè ora con un'altra oretta io perdo un'ora io la perdo sino a Gualtieri... senza che Pasquale viene là*"

Alle 16.40 VILLIRILLO informa CAPPA di essere appena arrivato a Parma (prog. n. 3210 RIT 1454/2011: "*Ora siamo arrivati a Parma ...e ora stiamo andando da...*"); qualche minuto più tardi (prog. 3215, RIT 1454/2011) è costretto a spostare l'appuntamento.
Gli esiti della riunione con GIGLIO avvenuta a Gualtieri sono sintetizzati nel corso di una telefonata (prog. 3229 RIT 1454/2011). CAPPA riferisce a GERACE la volontà di *spendere*, da lì in poi, il meno possibile.
La mattina seguente (prog. 3255 RIT 1454/2011) CAPPA informa BATTAGLIA Pasquale di aver già preso un appuntamento con una persona non meglio indicata e successivamente telefona a VILLIRILLO Romolo, il quale a causa dei suoi impegni è costretto a rimandare nuovamente l'incontro (prog. 3288 RIT 1454/2011).
La mattina del 1.7.2011 (prog. 3336 RIT 1454/2011) CAPPA contatta nuovamente BATTAGLIA lamentandosi di VILLIRILLO Romolo.
Circa dieci minuti più tardi (prog. 3338 RIT 1454/2011) CAPPA si lamenta ancora, questa volta direttamente con VILLIRILLO ottenendo un appuntamento a Gualtieri, dove, è stato fissato un incontro con GIGLIO Giuseppe e GERACE Salvatore (prog. 3339, 3342, 3344 RIT 1454/11).
Alle 10.53 (prog. n. 3360 RIT 1454/2011) VILLIRILLO Romolo avvisa CAPPA che gli sta inviando BATTAGLIA Pasquale con gli *scontrini* (assegni) richiesti.
In questa condivisione di intenti, CAPPA informa PALLONE di quanto accaduto con VILLIRILLO, lamentandosi del che gli stava facendo fare delle brutte figure (prog. 3372 RIT 1454/11): "*Stamattina, ieri sera mi ha detto che mandava il cristiano, no? Del discorso che*

abbiamo parlato ieri nella baracca del compare, ieri sera, non ha fatto niente. Stamattina vengo io a Guoltieri – cioè lì da GIGLIO – lo chiamo e mi dice che oggi siamo a Reggio. Poi lo chiamo e poi dopo: Io ho finito, ci vediamo verso Reggio. Arrivo a Reggio e mi dice: Io sono a Campegine, ero arrivato là. Sta venendo, sta mandando un altro. Gli ho detto: Vedi che devo parlare con te, ma che cavo...?, io gli ho detto, ma dobbiamo lavorare".
All'appuntamento con CAPPA Salvatore si presenta solo Battaglia (prog. 3373 RIT 1454/2011).
Alle 12.12 (prog. 3374 RIT 1454/2011) CAPPA chiede contezza a VILLIRILLO Romolo che continua a tranquillizzarlo.
La mattina seguente CAPPA ha una sorpresa, come appreso da VILLIRILLO Giuseppe nipote di Romolo (prog. 3512 RIT 1454/2011): VILLIRILLO Romolo è infatti rientrato a Cutro: "*Io a questo non lo capisco... io a questo non lo capisco proprio, mah... va bene da;*".
Di ciò si lamenta con BATTAGLIA Pasquale; CAPPA gli dice che sta continuando a fare "*brutte figure* con i *cristiani*" (prog. n. 3514, RIT 1454/2011). Poi cerca di rintracciare Romolo tramite il fratello Luigi.
VILLIRILLO sfugge agli appuntamenti ma finalmente, alle 10.55, CAPPA riesce a parlargli (prog. 3543 RIT 1454/2011). VILLIRILLO dice a CAPPA: "*Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, io domani sono qua. Però, se volete incontrarlo oggi, ve l. faccio incontrare oggi, va bene?", cioè, praticamente, il fatto che gli doveva mandare Battaglia, precisando che, i soldi persi, li avrebbero riguadagnati in altro modo: "È vero che magari abbiamo perso 100 euro, 200 euro, però ne guadagniamo diversamente, avete capito?". Questo a conferma del rapporto di affari che c'era fra i due.*"

Un altro periodo in cui vengono registrati contatti rilevanti è quello che viene registrato tra il 5 e il 15 luglio del 2011. Vi è ancora il coinvolgimento di PALLONE Giuseppe. "*Vi sono altri debiti da coprire della KI, si capisce che è arrivato un assegno da coprire. CAPPA probabilmente con PALLONE (si intuisce che potrebbe esserci anche PALLONE) chiama VILLIRILLO, il quale gli chiede di aver pazienza. CAPPA si lamenta con Battaglia per il fatto che VILLIRILLO non gli sta consegnando il denaro. Finalmente riesce a parlare con VILLIRILLO e gli racconta dei debiti proprio delle società immobiliari, perché è addentrato. VILLIRILLO continua a spostare questi appuntamenti, e di ciò CAPPA si lamenta. E finalmente CAPPA riesce ad incontrare VILLIRILLO solo il 15 luglio del 2011, si incontrano al casello di Campegine. Dopo l'incontro c'è quel contatto con Lerose Salvatore. L'avevo fatto sentire l'altra volta, quando CAPPA, dopo aver incontrato VILLIRILLO, incontra Lerose Salvatore, coinvolto nel giro delle fatture, gli dice: Guarda, ho incontrato adesso il ragazzo. Quella conversazione lì, quella di cui avevamo parlato l'altra volta*" (cfr. capo 119).

La mattina del 5.7.2011 si ha notizia dell'ennesimo assegno emesso sulla KI che deve essere coperto. Ciò emerge da alcune telefonate intercorse tra GERACE e CAPPA e tra lo stesso GERACE e GIGLIO (prog. 3688,3670 RIT 1454/11 e 15063 RIT 110/11).
CAPPA contatta VILLIRILLO (prog. n. 3717, RIT 1454/2011).
La sera del 10.7.2011, dopo vari tentativi CAPPA si mette in contatto con BATTAGLIA Pasquale che gli dice che VILLIRILLO si trovava a Reggio Emilia (prog. 4260 RIT 1454/2011).

CAPPA si lamenta e precisa che i soldi non erano i suoi (prog. 4260 RIT 1454/11).
Poco prima delle 9.00 del 12.7.2011 CAPPA riesce a parlare con VILLIRILLO dopo che si era lamentato pure con BATTAGLIA Pasquale (prog. 4407 RIT 1454/11). VILLIRILLO lo tranquillizza: *"Eh, domani ci vediamo, così parliamo e così definiamo tutto"*. CAPPA, però, è preoccupato, perché ci sono degli scoperti bancari che riguardano le imprese immobiliari: *"Perché qua le banche... i soliti interessi. Ci vogliono soldi da versare subito. Soldi non ce n'è"*. CAPPA quindi deve coprire gli interessi passivi maturati sui mutui, quelli delle società immobiliari: *"Alla banca dove abbiamo i mutui"... dice in un altro punto: ..."che vanno versati i soldi degli interessi il primo possibile. Dove cazzo li vado a prendere io? Capito?"*.
La cosa più preoccupante, dice CAPPA, è che anche il conto di Peppe, cioè di PALLONE, dove aveva preso i soldi, erano stati addebitati "*un bordello di interessi*" quantificabili in 45.000 euro. VILLIRILLO domanda: *"Ma FALBO che sta facendo?"*. E CAPPA gli risponde che si è disinteressato di tutto, con la scusa del fallimento, che sta fallendo, non ne vuole più sapere.
La precaria situazione economica è sottolineata nel corso di una conversazione ambientale registrata la mattina del 13.7.2011 tra GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale (prog. nr. 755 e 756 RIT 1081/2011). I due discutono di somme di denaro che persone "*...di sotto...*" stanno pretendendo a fronte di investimenti eseguiti nelle loro attività imprenditoriali. Addirittura RIILLO riferisce che stavano pretendendo la consegna dei camion intestati alla ditta di VULCANO Mario ("*scusa no! a te no se queste macchine sono di Mario che cosa te ne frega a te...*"), ma GIGLIO gli dice di lasciar perdere. Nel prosieguo della conversazione parlano anche di fatture da chiudere con Tonino.
Alle 12.24 GIGLIO e RIILLO continuano a parlare. GIGLIO gli dice che per superare le difficoltà economiche devono recuperare del denaro "*da far girare*" e che per riuscire nell'intento non potevano affidarsi alla semplice *fatica* (lavoro), ma dovevano adoperarsi in altro modo: "*solo in un modo ne possiamo uscire noi se abbiamo la liquidità a girare... ma non con la fatica"non si risolve il problema...*" In tal senso precisa: " *adesso lo voglio chiamare a Rotundo... hai visto che aveva quel... (inc.)... l'ho fatto annullare, gli voglio dire se cede le quote della "Lago Blu" cioè che prendo la proprietà di Gualtieri intestato... mi faccio un Leasing per comprarla con la GIGLIO... che lici ti faccio una stronzata...*
Il 14.7.2011 (prog. 466 e 4706 RIT 1454/2011) VILLIRILLO continuava a sfuggire alle richieste di CAPPA che avrebbe voluto incontrarlo prima della chiusura delle banche (prog. 4669, 4706 RIT 1454/11).
Alle 12.51 del 15.7.2011 (prog. 298 RIT 1455/2011) VILLIRILLO si rende finalmente disponibile e i due si incontrano il giorno dopo, nel pomeriggio al casello di Campegine (prog. 4722, 4775, 4779, 4783 RIT 1454/11), poi CAPPA ricorda a VILLIRILLO (prog. 4796 RIT 1454/11) l'assegno da recapitare a Mirko.
VILLIRILLO risponde che glielo avrebbe portato il martedì seguente al suo ritorno dalla Germania. Quindi CAPPA informa LEROSE Salvatore di aver incontrato VILLIRILLO che gli aveva detto avrebbe inviato dell'altro denaro (prog. 4801 RIT 1454/11) (cfr. capo 119).
Tra il 18 e il 25 luglio 2011 si assiste al primo arresto di VILLIRILLO Romolo, precisamente il 21 luglio. Dalle conversazioni si comprende che in questo periodo che ci sono altri debiti da coprire dalle società. *CAPPA non riesce a mettersi in contatto con VILLIRILLO. Al suo solito chiama Battaglia, perché Battaglia è l'autista di VILLIRILLO, lo accompagna in ogni dove, e*

Battaglia gli dice: "Guarda che, se non ti risponde, tu sai dov'è". Gli fa capire che è da GRANDE ARACRI Nicolino. E questa è una conversazione che abbiamo già sentito l'altra volta Poi VILLIRILLO gli conferma la stessa cosa, sostanzialmente, e il 19 luglio 2011 si reca in banca per effettuargli due bonifici: si tratta dei bonifici poi fatti ad AIELLO Giuseppe e Lerose Salvatore. Anche questa parte qui, l'avevamo vista già l'altra volta. La mattina del 21 luglio VILLIRILLO viene arrestato. Chi informa Cutruzzolaro è CAPPA... chi informa CAPPA dell'arresto di VILLIRILLO (l'avevo detto già l'altra volta) è Cutruzzolaro Carmine. Il 23 luglio VILLIRILLO e Colacino sono rimessi in libertà, quindi c'è questo giro di telefonate. Su Cutruzzolaro Carmine, che gli manda quel famoso SMS la mattina del 21 ("Hanno arrestato a Romolo"), siccome l'altra volta mi era stato chiesto chi era Cutruzzolaro Carmine, Cutruzzolaro Carmine, benché non emerga dalle attività di indagine o, quanto meno, non è stato imputato, indagato, eccetera, però è un soggetto vicino a questi ambienti qua e annovera un lungo elenco di contatti con soggetti della consorteria cutrese. Ma vecchissimi. Già nel 1995 risulta controllato con GRANDE ARACRI Salvatore; il 7 giugno del 1996 addirittura con GRANDE ARACRI Ernesto; il 29/10/1996 con Lazzarini Domenico; il 15/6/1999 con Dragone Raffaele classe '68, cioè il figlio di Dragone Antonio, Arabia Salvatore e VILLIRILLO Romolo, il 18 giugno del 1999 viene fermato con Colacino Giuseppe, cioè quello che è il contabile della cosca, quello arrestato nella "SCACCO MATTO"; il 7/12/2000 con Martino Vito, che è uno dei primi della cosca GRANDE ARACRI; il 13 maggio 2004 è notato al funerale di GRANDE ARACRI Antonio; il 31 maggio 2004 viene controllato insieme a VILLIRILLO Romolo e Cortese Angelo Salvatore; il 26/9/2004 insieme a VILLIRILLO Romolo; il 13/6/2006 insieme a Olivo Domenico, cioè il cognato di VILLIRILLO; il 16 ottobre del 2006 e il 15 settembre del 2007 ancora viene controllato entrambe le volte con VILLIRILLO Romolo; il 4/4/2008 viene fermato insieme a GRANDE ARACRI Salvatore classe '86. VILLIRILLO Romolo e Ciampà Salvatore; il 19/10/2008 con VILLIRILLO Romolo; il 2 maggio del 2010 con Lamanna Francesco e Soda Giuseppe; il 4 maggio del 2010 con Lamanna Francesco. Quindi un soggetto vicino a questi ambienti"

La mattina del 18.7.2011 CAPPA contatta GIGLIO e si comprende la necessità di reperire il denaro per coprire 70.000 euro di cambiali (prog. n. 4912 RIT 1454/2011).

Alle 14.45 (prog. 4965 RIT 1454/11) CAPPA chiama BATTAGLIA che gli fa capire che VILLIRILLO è da GRANDE ARACRI e che non può rispondere perché, come da prassi, quando si reca da Nicolino, non porta il telefono.

Vista l'urgenza di CAPPA, BATTAGLIA gli riferisce che VILLIRILLO ha risolto i problemi economici.

Successivamente CAPPA parla con VILLIRILLO che lo rassicura che l'indomani si sarebbe dedicato a risolvere tutti i suoi problemi (prog. n 4988 RIT 1454/2011).

In effetti alle la mattina del giorno dopo VILLIRILLO dice a CAPPA che si sta recando in banca per eseguire a suo favore i bonifici (prog. 5044, RIT 1454/2011).

VILLIRILLO quella mattina, dopo che CAPPA gli aveva comunicato i codici IBAN, esegue i due bonifici in favore di AL Costruzioni e Nuova Euro costruzioni di AIELLO e LEROSE (cfr. capo 119)

Alle 09.00 del 21.7.2011, CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo, avvisa CAPPA dell'arresto di VILLIRILLO: *"Anno arrestato a rontolo"* (prog. 335 RIT 1455/11) mediante sms.

CAPPA lo richiama immediatamente e CUTRUZZOLARO gli racconta che tutto era nato da un diverbio con il direttore della banca (prog. n. 5329 RIT 1454/2011).
Nel corso della mattinata CUTRUZZOLARO fornisce altri dettagli a CAPPA e sul fatto che VILLIRILLO è stato arrestato unitamente a suo cognato COLACINO Antonio (prog. 5348 RIT 1454/11).
La mattina seguente CAPPA continua ad interessarsi della vicenda (prog. 5460 RIT 1454/11) anche perché ha saputo che VILLIRILLO nel corso della perquisizione è stato trovato con "*i documenti*".
Si susseguono altre telefonate da parte di CAPPA con OLIVO, PALLONE Giuseppe (prog. 5464 e 5479 RIT 1454/11) e con GERACE Salvatore quando la mattina seguente, in relazione a OPPIDO Raffaele che si era fatto carico di acquistare fittiziamente degli appartamenti, aveva bloccato il rogito riferendo che VILLIRILLO sarebbe dovuto essere presente (prog. 337 RIT 1455/11 e 5491 RIT 1454/11)
Alcune ore più tardi CAPPA viene informato da OLIVO Domenico che VILLIRILLO e COLACINO sono stati rimessi in libertà (prog. 5553, 5585, 5589 RIT 1454/11).
Nel corso del pomeriggio CAPPA ha modo di parlare anche con VILLIRILLO Romolo il quale gli dice di essere stato scarcerato perché il fatto non sussiste (prog. 5604 RIT 1454/11).
La mattina seguente CAPPA dà notizia dell'avvenuta scarcerazione a PALLONE Giuseppe (prog. n. 5615 RIT 1454/2011).
Il giorno seguente CAPPA chiede a VILLIRILLO Romolo la consegna urgente di 2.000 euro. VILLIRILLO non li ha perché gli sono stati sequestrati (prog. 375 RIT 1455/2011).

Tra il 4 e il 5 agosto 2011 vengono registrate una serie di conversazioni che, sostanzialmente, danno atto di come CAPPA, GIGLIO e GERACE hanno la necessità di coprire un assegno emesso dalla K1 a firma di CAPPA Salvatore, che è l'amministratore. CAPPA reperisce parte della somma di denaro in Calabria per il tramite di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO Romolo viene chiamato per coprire un assegno emesso dalla K1, che non ha fondi, dev'essere coperto. La somma che inizialmente dev'essere bonificata dalla Calabria, simulando un finanziamento soci da parte di PALLONE, viene poi affidata agli autisti dei pullman perché quella operazione non avrebbe garantito la copertura del debito.
Il 4.8.2011 si comprende che CAPPA, GERACE Salvatore e GIGLIO Giuseppe devono coprire quest'assegno di ARMEC, che è uno dei fornitori (prog. 18279 RIT 110/11). CAPPA spiega a GERACE Salvatore l'esito di una conversazione avuta con GIGLIO. I due concordano di far transitare il denaro recuperato da CAPPA in Calabria sui conti di GIGLIO o di PALLONE, così da simulare, appunto, un versamento soci (prog. 18283 RIT 110/11; prog. 6367, RIT 1454/2011). Alle 11:31 del 4 agosto il denaro occorrente viene recuperato da CAPPA grazie all'interno di VILLIRILLO. CAPPA contatta VILLIRILLO che ha in uso l'utenza 3938136969 e gli dice (prog. 6369 RIT 1454/11): "*Ho bisogno di mandare un 6.000 euro urgente là sopra*". VILLIRILLO si sta recando a Cutro, comunque dice: "*Devo andare urgentemente a Cutro. E datemi l'IBAN, che ce li mando*". CAPPA, però, ha necessità, come concordato con GERACE, che deve figurare come emittente del bonifico, gli dice: "*Li devo lasciare io, mi capisci? Con il mio nome. Capito qual è il discorso? Lo devo fare con il mio nome, perché poi come giustifichi tu? Ce li ha mandati caso... Al limite vengo a Cutro e ce li mandiamo subito, nel primo pomeriggio*". Anche CAPPA è giù, e quindi decidono di

incontrarsi direttamente a Cutro: *"Però in banca ci andiamo insieme, devo essere io il mittente di questo bonifico, proprio per questa cosa qua."*
Subito dopo (prog. 6370 RIT 1454/11) CAPPA avvisa PALLONE di avere parlato con GIGLIO e che nel pomeriggio gli avrebbe inviato 6000 euro; gli comunica anche il codice IBAN dove effetnuare questo versamento, che è il conto corrente 5512180, acceso presso la Carige, filiale di Parma, via Piacenza, numero 39. *"Alla fine, praticamente, siccome capiscono che questa non è un'operazione fattibile, come dicevo prima, adottano il sistema del pullman. E quindi c'è tutta una serie di telefonate successive, in cui prima viene contattato Tarasi Luigi, che è uno di questi autisti, gli chiedono: Chi è l'autista che deve andare su, di linea? E gli dice che è un certo Vuozzo Vincenzo. Gli dà anche il numero. Viene contattato Vuozzo, si mettono d'accordo, e alla fine PALLONE conferma a CAPPA di trovarsi già in banca con GERACE Salvatore. Prima, però, si susseguono tutta una serie di telefonate tra CAPPA e Vuozzo, nonché tra CAPPA e PALLONE, volte proprio a concordare l'incontro tra PALLONE e Vuozzo per il ritiro di questi soldi che venivano da giù. Alle 12:25 PALLONE dice a CAPPA di essere già in banca per fare il versamento, per coprire l'assegno."*

Alle 14.15 e alle 14.55 CAPPA e VILLIRILLO si sentono per incontrarsi a Cutro a casa di VILLIRILLO (prog. 6377 e 6388 RIT 1454/11).
Subito dopo CAPPA telefona a GERACE per dirgli che si sta recando in banca per fare il bonifico a favore di PALLONE e GERACE gli consiglia di farsi dare il numero di CRO per consentire alla banca di visualizzare subito l'operazione. CAPPA propone eventualmente l'invio del denaro con il sistema dei pullman e GERACE ribatte che per lui era indifferente (prog. 6391 RIT 1454/11).
CAPPA contatta quindi tale ROBERTO (un'autista) e si informa sull'orario di partenza del pullman perché dove recapitare una busta; questi risponde che avrebbe rintracciato l'autista di servizio e poi gli avrebbe fatto sapere (prog. 6394 RIT 1454/11). In una successiva telefonata Tarasi Luigi avvisa CAPPA che l'autista impegnato quella sera è Vozzo Vincenzo (prog. 6414 e 6415 RIT 1454/11). CAPPA comunica a PALLONE che il pullman sarebbe arrivato la mattina seguente alle ore 10 (prog. 6430 RIT 1454/11). In effetti, alle 08.45 del 5.8.2011 CAPPA chiama l'autista che gli riferisce di trovarsi nella zona di Bologna e conferma il proprio arrivo per le 10 (prog. 6438 RIT 1454/11). Si susseguono quindi una serie di telefonate tra CAPPA e Vuozzo Vincenzo nonché tra CAPPA e PALLONE volte a concordare l'incontro (prog. 6442,6461, 6462, 6463, RIT 1454/11).

Si giunge così al periodo dal 9 al 14 settembre 2011. Iniziano a trapelare le prime notizie sul conto di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO continua a disattendere le aspettative di CAPPA. (che attende denari da immettere nell'affare Sorbolo) che nel frattempo viene a conoscenza degli ammanchi dalle casse della cosca cutrese. Tutti sanno quello che è successo. Proprio in ragione di questi problemi, VILLIRILLO in questo periodo continua a disattendere ancor di più le aspettative di CAPPA.

Vi sono vari contatti in questo periodo.
Alle 16.38 del 09.09.2011 CAPPA e VILLIRILLO prendono accordi per vedersi nella zona di Verona (prog. 8491 e 8492 RIT 1454/11).

Alle 17.06 VILLIRILLO dà priorità ad altri impegni CAPPA si lamenta e lo rimprovera di averlo abbandonato (prog. 8504 RIT 1454/11).
Nel frattempo, le notizie sul conto di VILLIRILLO Romolo e sul fatto che si fosse trattenuto i soldi della cosca di Cutro cominciavano a diffondersi.
Alle 11.36 del 12.09.2011 CAPPA riferisce a CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo, di essere già al corrente di tutto confermando ciò che si dice (prog. 8596 RIT 1454/11).
Malgrado ciò, nel pomeriggio CAPPA telefona a VILLIRILLO Luigi e chiede notizie di suo fratello ROMOLO (prog. 8609 RIT 1454/11).
Subito dopo CAPPA chiama anche BATTAGLIA Pasquale (prog. n. 8614 RIT 1454/11). BATTAGLIA gli conferma che da tempo VILLIRILLO teneva per sé tutti i soldi ed il problema adesso era capire dove li avesse nascosti.
Il 14 settembre 2011, CAPPA parla con VILLIRILLO e si lamenta del suo comportamento (prog. 8704 RIT 1454/11): *"Tu mi stai facendo solo cioè arrabbiaremi stai facendo vergognare, mi stai facendo solo arrabbiare, e lo sa perché? Vuoi che vengo sotto? Vuoi che vengo sotto? Se no piglio e parto e vengono sotto"*. VILLIRILLO gli promette un incontro, ma CAPPA è risoluto: *"Ieri ho sentito altri discorsi sul tuo conto"*.

Nel periodo tra il 21 settembre e il 4 ottobre VILLIRILLO viene arrestato la seconda volta. CAPPA continua a sentirsi e a incontrare anche VILLIRILLO Romolo.
Il giorno prima dell'arresto, il pomeriggio del 3, CAPPA chiama VILLIRILLO che gli conferma: *Io domani vengo su e ti porto qualcosa*. Viene arrestato e questo qualcosa non arriva più. *A parte Cutruzzolaro che avvisa di quest'arresto, CAPPA e GIGLIO proprio in quei giorni discutono che devono coprire un altro assegno emesso a favore di ARMEC, un fornitore della società GEA IMMOBILIARE, di 20.000 euro. Non riescono a coprire e, CAPPA, si capisce che voleva utilizzare questi soldi di VILLIRILLO per coprire l'assegno, solo che VILLIRILLO viene arrestato. Alle 15:45 del 4 ottobre 2011 CAPPA e GIGLIO discutono proprio sulle mosse da intraprendere per coprire quest'assegno, ed è la telefonata 23859, RIT 110 del 2011. E gli dice proprio del fatto che VILLIRILLO è stato... gli fa intendere che VILLIRILLO è stato arrestato, perché dice: "Poi ti dico, poi ti dico"...quando ci vediamo domani poi ti dico, hai capito? E oggi doveva essere qua quello"* e VILLIRILLO: *"Bah, poi parliamo, poi parliamo, senza che parliamo al telefono"*. Successivamente, alle 16:04 (prog. 460 RIT 2377/2011), CAPPA informa anche PALLONE Giuseppe dell'arresto di VILLIRILLO: *"Dopo che ce ne siamo andati ieri, me ne sono andato da là, ho chiamato al compare – cioè a VILLIRILLO – e siamo restati che... siamo rimasti che oggi ci vedevamo, che tornava oggi e mi risolveva anche una cosa – cioè erano i soldi che dovevano portare – e mi ha detto: Guarda, vi do questo e questo. Mi ha detto: Stamattina l'hanno preso"*.

4.7. Il capo 84: l'ipotizzata estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco

Fin qui dunque i fatti sui quali si fonderebbe l'ipotesi d'accusa relativa al delitto di reimpiego contestato al capo 83 e sui quali poggerebbe l'estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco.
Da questo momento *"Andiamo a vedere quello che succede pian piano, sintetizzando anche i vari punti, arriveremo a vedere come si giunge alla cessione delle quote societarie, come si giunge alle riunioni del 2012, e quindi agli interventi che vengono fatti, e l'impiego presso l*

cantieri di Sorbolo delle imprese vicine ai GRANDE ARACRI." (cfr. Maresciallo D'Agostino udienza 15.12.2016).
Anche su questo tema si tratteggia qui la ricostruzione effettuata dalla Accusa, salva la sua verifica della sua correttezza all'esito della esposizione delle altre prove raccolte.

Il primo punto che occorre analizzare è l'acquisto dei terreni da parte della TANYA COSTRUZIONI.
A fine gennaio 2011, quando il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena inizia l'attività di intercettazione, il clima che si respira tra i soci è ormai esasperato. E questo lo si capisce da tutta una serie di conversazioni, in cui FALBO è diventato inviso agli altri soci, e ciò anche a causa (come visto) dei debiti contratti dalle società. Vi erano state anche delle ripicche tra gli stessi soci. Tra il 9 e l'11 febbraio 2011 ad esempio, FALBO aveva incassato un assegno di PALLONE di 100.000 euro, che risultava scoperto, quindi lo stesso PALLONE a sua volta, a copertura di quel titolo, aveva incassato un altro assegno di 54.000 euro di FALBO, mettendolo in difficoltà (730, 777, 782, 790 RIT 120/2011; 1334 RIT 110/2011; 830 e 834, RIT 120/2011; 1345 RIT 110/2011; 268, RIT 121/2011; 844, RIT 120/2011). Alla fine, per coprire gli assegni, FALBO aveva dovuto effettuare dei giroconti tra le società, come si comprende da un'altra telefonata (879 RIT 120/2011), lo spiega anche PALLONE a GIGLIO in un'altra conversazione (1378 RIT 110/11): *"Giusto che ti dico com'è andata a finire per dimostrarti con quali personaggi abbiamo a che fare...*(riferendosi a FALBO).. *mi ha fatto l'assegno, me ne ha fatto uno per coprirlo. Ma ti rendi conto, ti rendi conto che casino mi ha combinato stamattina questo a me? Ma ti rendi conto con chi abbiamo a che fare?"*.
Il 4 febbraio 2011 viene convocata un'assemblea dei soci, quella in cui, per la prima volta, viene accertata la presenza di CAPPA (cfr. OCP prodotto udienza 17.10.2017).
Da una conversazione del 15 febbraio 2011 si comprende che tra i punti di discussione vi era stata anche, da parte di FALBO, la presentazione del fabbisogno finanziario delle società, che evidentemente, a causa dei dissidi, non era stato accettato dagli altri soci. In questi giorni FALBO discute proprio di procedere all'acquisto dei terreni di cui al foglio 34, mappali 521 e 522, ricompresi nel contratto preliminare già sopra descritto (cfr. sopra e, oltre, GIGLIO) tramite la TANYA COSTRUZIONI. Lo si comprende dalle telefonate che intercorrono tra lui e la sua segretaria Antonella (prog. 340 RIT 121/2011). FALBO dice che dovevano sorgere in quei terreni ventotto villette: *"Dopo, cioè, prendiamo quel compromesso là, lo modifichiamo, cioè praticamente diciamo che io compro solo il mappale 521 e 522, e quelli li mettiamo come finanziamento soci, quelli che rimangono"*. E in un altro punto: "*Io acquisto a quello che c'è scritto sul compromesso*", e la segretaria: "A 800, esatto". (*ANTONELLA: Davvero?! Ma glielo ha detto GERACE? FALBO. No, no, no, adesso, cioè, sono andato da GIGLIO, adesso, praticamente lui non vuole firmare e poi, adesso, adesso vado da PALLONE vediamo cosa dice PALLONE. ANTONELLA: Eh, eh FALBO: però, se loro non vogliono firmare, che succede? ANTONELLA: Eh adesso, comunque bisogna sentire, secondo me, prima di mandare una lettera così azzardata, sentiamo a da Mingori e da Campanini. FALBO: Sì adesso, adesso.. ANTONELLA: Perché se contestano la sua attività come Amministratore, bisogna prima di tutto pararsi un po', cioè non va bene quello che sta facendo, secondo loro? FALBO: Ma io non lo so cosa, cosa, cosa dicono loro.*

ANTONELLA: Cosa si agitano, eh. FALBO: Sì, sì ma lasciamo perdere quello che dicono che non me ne frega niente. ANTONELLA: E io adesso devo richiedere il CDU per stamattina, lo mando subito per la GEA Immobiliare, faccio solo, lei acquista con Tania solo i mappali della compravendita del contratto preliminare, i 521, 22, sì. FALBO: No, solo quelli che sono liberi da ipoteche, per adesso. ANTONELLA: Ah, solo il 521 e 22? FALBO: Sì, perché gli altri sono impegnati e non si possono vendere, capito? ANTONELLA: Ok. FALBO: Compro solo quei due là e basta. ANTONELLA: Va bene, e dopo però rimangono degli acconti in pancia alla GEA, sempre da Tania. FALBO: Eeeeh..
ANTONELLA: Eh. FALBO: Dopo, dopo, cioè, prendiamo quel compromesso là, no? ANTONELLA: Sì. FALBO: Lo modifichiamo, cioè praticamente diciamo che io compro solo il Mappale 521 e 522 e quelli li mettiamo come finanziamento soci, quelli che rimangono. ANTONELLA: Ah, dopo, va beh, sono arrivati direttamente da Tania, eh, il problema è quello che non sono arrivati da lei, come conto corrente. FALBO: Noi facciamo il giro.. ANTONELLA: Vediamo di fare, esatto, di fare qualcosa, eh! FALBO: Oppure vediamo, dopo vediamo insomma come fare.." ANTONELLA: Però, lei acquista a 800 o a 900, perché nel compromesso c'era a 800 eh?!, sa che quando parla.. FALBO: Io acquisto, acquisto a quello che c'è scritto sul compromesso. ANTONELLA: A 800 esatto, perché si parla sempre di questi 900 che tornano, no, no va bene. Bon niente, adesso, allora tengo fermo tutto, io le lettere comunque ce le ho pronte.. ").

Nella stessa conversazione FALBO asserisce, riferendosi agli altri soci: "*Questi qua, cioè, non vogliono fare niente, non vogliono versare, non vogliono uscire, non vogliono pagare, non vogliono fare un cazzo. E quindi che deve fare l'amministratore? L'amministratore più che mettere... Cioè, mi sono comprato il terreno, che cazzo devo fare di più?*"....

FALBO insomma avrebbe voluto porre rimedio alla situazione ma non riesce a convincere i soci. E questa è la conversazione in cui FALBO discute di farsi da parte come amministratore, anche se la segretaria gli dice che questa è una mossa azzardata (*ANTONELLA: Eh buongiorno son l'Antonella, io le lettere gliel'ho preparate, no?! Le faccio firmare le dimissioni alla Loredana o passa poi lei, come facciamo? FALBO: No passo io, passo io. ANTONELLA: Sì, perché per il discorso.., cioè lei è sicuro che la vuole fare proprio adesso questa cosa prima di acquistare i terreni? FALBO: No, prima devo acquistare i terreni, poi la faccio. ANTONELLA: Eh, perché praticamente le serviv. FALBO: Ma solo di GEA, non posso farlo di K1, no?! ANTONELLA: Io preparo di K1, sì. FALBO: Sì. ANTONELLA: E aspettiamo invece GEA. FALBO: GEA sì, ma questa qua dove va, questa lettera qua. Adesso? ANTONELLA: Questa qua la dovrei spedire ai soci e alla Società, a tutti per conoscenza. FALBO: Eh, e se questi non la vogliono firmare? ANTONELLA: Eh, lei rimane l'Amministratore finché non si sostituisce, finché non si fa proprio un'assemblea, in cui viene nominato un Amministratore, cioè, non so se è la cosa più prudente da fare: primo perché non ci sono i verbali firmati, credo, eh, e per cui lei, cioè lei non../*

In realtà, da tutta un'altra serie di telefonate, viene rilevato che FALBO spera di lasciare la gestione di queste società immobiliari ad alcuni consulenti, con il compito di risollevarne le sorti. Tra queste, la telefonata del 16 febbraio 2011, prog. 1030, RIT 120/2011, quando

GERACE, che è un dipendente di queste società, informa GIGLIO dicendogli: *"Nell'incontro di domani ci saranno anche un gruppo di consulenti che faranno una proposta sulla società. Questo mi ha chiamato FALBO"*. Ed ancora dice: *"Loro propongono, se ne discute domani, la possibilità di cedere le quote ad una società terza e, diciamo, la... I soci verrebbero retribuiti con degli appartamenti. Praticamente"*, dice ancora, *"loro rileverebbero tutta la KI, rileverebbero tutta la GEA, si assorbirebbero i 15 milioni di euro in tutti i mutui, prenderebbero le garanzie e le quote dei soci, pari a quelli che hanno messo nelle società. Verranno, verranno pagati con degli appartamenti. Questa è l'idea di questa società qua"*. Questa riunione effettivamente avviene il 17 febbraio 2011 a Viadana, come emerge da una telefonata che GIGLIO fa a RIILLO Pasquale. All'incontro partecipa CAPPA Salvatore che, si ricorda, in questa momento non ha ancora nessun titolo per partecipare, perché non è ancora stato nominato amministratore di quelle società (prog. 1814 RIT 110/2011; prog. 1105, RIT 120/2011; 1916 RIT 110/2011).

Si tratta di giorni concitati. In primo luogo perché GERACE stava cercando di ottenere dalla Carige un altro finanziamento di un milione e mezzo di euro; in secondo luogo perché volevano frazionare il mutuo acceso presso la Banca Popolare di Mantova, così da alleggerire la posizione della GEA IMMOBILIARE, su cui ottenere questo nuovo finanziamento. Quest'operazione prevedeva l'accollo del mutuo tra alcuni soci per la costruzione di alcune villette. Anche CAPPA Salvatore era chiamato da FALBO a garantire per conto di PALLONE Giuseppe. Su questi punti ci sono diverse conversazioni (prog. 1109, RIT 120/2011, prog. 1209 e 1216 RIT 120/11; prog. 2032 RIT 110/11; prog. 1235, 1237, 1245 RIT 120/11; prog. 2075 RIT 110/11). La sera del 18 febbraio, al fine di restringere i tempi per ottenere il finanziamento FALBO chiede a GERACE Salvatore di firmare, per conto di PALLONE, un documento relativo alla cessione di quote della ditta MEDEA.

La conversazione, ha spiegato il teste, è importante, perché GERACE non ha nessun titolo: però, ma agisce in qualità di uomo di fiducia di PALLONE. GERACE risponde infatti: *"Lui mi aveva dato l'autorizzazione a mettere in gioco la MEDEA. Allora, cosa dovevamo fare? Lunedì mattina facevamo la cessione di quote della MEDEA, facevamo il giro di assegni. A quel punto la MEDEA era al 50% di GIGLIO"* – e al 50%, sostanzialmente, di PALLONE – *"e si metteva in garanzia per la società. Questo qui lo facciamo tutto lunedì mattina. Però, sì, domani mattina. E Pino ha dato l'assenso. Però per te va bene, per PALLONE va bene, però dobbiamo fare cessione di quote della MEDEA, che la fa Dino"* – cioè CLAUSI – *"Immediatamente, il giro degli assegni... A quel punto la MEDEA è al 50% dell'uno e dell'altro"*. Questa cessione di quote avverrà solo il 29 marzo 2011, (cfr. sopra), quando effettivamente GIGLIO acquista il 50% delle quote di PALLONE, per un corrispettivo di 25.000 euro. In precedenza, cioè il 4 agosto 2010, le stesse quote erano state cedute per intero a PALLONE sia da FALBO che da GIGLIO al prezzo di circa 167.000 euro. Quella stessa sera GERACE sente CAPPA (prog. 1266 RIT 120/2011) e gli conferma che dalla vendita del terreno da GEA a TANYA entreranno 800.000 euro. L'atto di vendita del primo marzo 2011 era stato stipulato per un corrispettivo totale di 350.000 euro. Dice GERACE: *"Gli arriva questo milione e mezzo di euro, un terreno della GEA, allora ti arriva questo milione di euro, un rogito allora. Non incasso niente. Va bene, non incassi niente, ma almeno mi togli 100.000 euro di debiti e fai gli interessi come GEA, cominci ad accollarti il debito alla TANYA. 800.000 li ha messi. Ha messo 800.000 euro"*.

Il 23 febbraio del 2011 si tiene una riunione presso la Carige di Parma, alla quale partecipano i soci, tra cui anche CAPPA Salvatore per conto di PALLONE Giuseppe. Sono presenti anche i rappresentanti della Banca Popolare di Mantova e della Monte dei Paschi di Siena, nonché tale Castagnetti, che è un consulente nominato da FALBO. Peraltro, in una conversazione (prog. 1522 la RIT 120/2011) GERACE dice a GIGLIO che non sarebbe servito a nulla neanche procedere con una nuova capitalizzazione, tale è lo stato di queste imprese. Si discute proprio di questo, perché i debiti, dice GERACE, ammontano a 15 milioni di euro. Lo stesso concetto viene ribadito da GERACE a PALLONE quella sera stessa in un'altra telefonata (prog. 1565 RIT 120/2011).
Comunque sia, il primo marzo del 2011 avviene la cessione di quei terreni da GEA IMMOBILIARE a TANYA COSTRUZIONI, quelli oggetto del preliminare del 9 settembre 2010, ma limitatamente a due lotti.
In questi giorni vengono registrate molte riunioni, con i consulenti incaricati da FALBO e gli altri soci, compreso CAPPA, che ancora non ha motivo di essere presente. I soci iniziano a discutere della possibilità che FALBO, secondo loro, intendesse far fallire queste società immobiliari a suo vantaggio (prog. 615 RIT 121/2011; prog. 3245, 3260, 3296 RIT 110/2011
In quest'ultima ad esempio, GIGLIO parlando con Pallone dice: *"Ohi Pe', non si stanno muovendo con i piedi giusti, secondo te, questo sta facendo gli interessi di FALBO, giustamente, ha visto la società come è messa quella di FALBO, la Sorbolo, e ci ha consigliato, mi segui? Ora piglia e porta i Libri in Tribunale e basta, è finita. Lui ormai i cacchi suoi se li è fatti, certamente, perché, è inutile che viene a raccontarmi storie a me, io questo gli ho detto ieri, perché là l'operazione se l'è studiato tutta a tavolino, sta facendo fallire la Sorbolo, si trova con la Tania che gli ha dato 900.000 euro sopra il terreno, può salvare solo la GEA, si gira il terreno, hai capito? Cioè, e lì è un'operazione è studiata già da mesi a tavolino, non da oggi. PALLONE: La sta preparando bene, bene"*.
I soci, in queste telefonate, discutono anche del fatto che FALBO si fosse appropriato di somme di denaro dalle casse societarie, aggravandone la situazione debitoria. Gli stessi consulenti portati da FALBO non erano ben visti dagli altri soci, chiaramente, considerati di parte. Su questi punti ci sono anche altre telefonate. Lo stesso GERACE, la mattina del 4 marzo 2011, parla con Giovinazzo Giovanni, che è un altro fornitore di questi cantieri (prog. 2087 RIT 120/2011), e si dice incredulo per la situazione che si sta venendo a creare, con la Kì che ha un patrimonio di 25 milioni di euro.

I fatti si avviano verso la cessione delle quote da parte di FALBO. La prima cessione avviene l'11 marzo 2011. Il 4 marzo 2011 viene registrata una telefonata (prog. 2188 RIT 120/2011) in cui CAPPA riferisce a GERACE la sua volontà di allontanare FALBO al più presto e gli dice: *"Ho parlato con Peppe"* – cioè con PALLONE – *"che lui usciva fuori i coglioni, ci voleva solo che metteva i 500.000. E lui deve uscire fuori dalle palle, da tutto.. gli dava tutte le quote e tutto"*. E ancora: *"Quello lì se ne deve andare e perdere tutto e darci pure il terreno della TANYA"* – cioè quello appena venduto – *"sarebbe meglio o no?"*. CAPPA vorrebbe far entrare in società un altro socio al posto di FALBO, lo si capisce sempre in questa telefonata, gli dice: *"Io sto chiamando Pino e non mi risponde. Una mezza idea mi era venuta, però ci vuole Pino, deve parlare Pino con il cristiano, che potrebbe venire a darci una mano e poter*

guardare, valutare pure se il cristiano sia disposto a farlo. Però a lui" – cioè a FALBO – *"dobbiamo mandarlo via in tutte le maniere"*.
Finalmente CAPPA riesce a parlare con GIGLIO (prog. 3561 RIT 110/2011) e già ribadisce queste sue intenzioni, dice: *"Gli diciamo a Tonino"*, cioè questo nuovo socio da poter chiamare: *"Tonino, se ci vuoi aiutare, devi mandare... Entrare tu. Uscire fuori in tutte le maniere lui"* – riferito a FALBO – *"ci ritorna pure il terreno indietro e ci rimane. E a lui ce lo siamo tolto dalle balle"*. GIGLIO non è molto convinto di chiamare quest'altro personaggio, (non identificato): *"Perché non è che possiamo andare, mi segui?, a coinvolgere a Tonino...E poi da una cosa ce ne andiamo in un'altra. E poi, hai capito?, andiamo a rompere pure l'amicizia"*. La notizia delle difficoltà economiche di queste società giunge anche all'orecchio di FLORO VITO Selvino, che aveva lavorato nei cantieri. E' MUTO Antonio classe '71 a dirglielo (prog. 3024 e 3037 RIT 404/2011). E FLORO VITO è risoluto ad avere i suoi soldi (ha lavorato nei cantieri): *"lo ghel'ho già detto che cazzo deve combinare. A Franco"* – cioè a FALBO – *"la casa della figlia ce la vediamo come ce la dobbiamo dividere, capito?"*.
A quel punto GIGLIO, PALLONE, CAPPA e GERACE si attivano per cercare di salvare la K1, e lo fanno contattando un nuovo consulente, che è Muzzioli Antonio, che ha un ufficio a Carpi e che GIGLIO, PALLONE e GERACE vanno a trovare il 7 marzo 2011. In quella giornata viene eseguito anche un servizio di osservazione (cfr. annotazione prodotta con il consenso delle parti).
Il nuovo consulente Muzzioli si dice convinto di poter salvare non solo la K1 ma anche la SORBOLO COSTRUZIONI. Era comunque necessario procedere alle vendite degli appartamenti, così da alleggerire l'indebitamento accumulato. Anche VERTINELLI Giuseppe e Aversa De Fazio Antonio avevano dato a GIGLIO la propria disponibilità ad acquistare qualche immobile proprio per questo motivo. Ciò emerge da alcune telefonate (prog. 3836, 3958 e 3993 RIT 110/2011). Sulla disponibilità esternata da VERTINELLI Giuseppe, si vedrà, così come già accennata, la vicenda di OPPIDO Raffaele, che secondo l'Accusa è un mero prestanome dei fratelli VERTINELLI, che discute proprio dell'acquisto di un appartamento alla presenza di VERTINELLI Giuseppe.
La mattina del 9 marzo 2011 (due giorni prima della cessione delle il quote) accade un fatto ritenuto importante GIGLIO riferisce al consulente Muzzioli (prog. 3998 RIT 110/11) che FALBO deve necessariamente vendere le proprie quote e lasciare l'incarico di amministratore: *GIGLIO: Pronto? MUZZIOLI: Sì, parla Muzzioli. GIGLIO: Sì, buongiorno Dottore sono GIGLIO. MUZZIOLI: Ah, buongiorno signor GIGLIO, eccomi qua. Allora ho ricevuto tutte le carte anche della Sorbolo, adesso ho iniziato a guardarle, c'è un bel po' di roba, quindi per capire un momentino. GIGLIO: Mh, secondo me può evitare di guardare la Sorbolo, Perché mi ha chiamato adesso il socio, lì, FALBO.. MUZZIOLI: Sì. GIGLIO: dicendomi che l'hanno già protestato e non lo so pot.. MUZZIOLI: Beh, però se è anche protestato si riesce a.., si può riuscire lo stesso, comunque adesso io do un'occhiata, capito, Tanto non costa niente, perché il protesto non è come il Fallimento, ha capito? Cioè il protesto.. GIGLIO: Certo, certo. MUZZIOLI: E certo. GIGLIO: Dottore lui mi ha chiamato adesso dicendomi di cercare Di sollecitare un attimino per la cessione sia delle quote, Sia per quanto riguarda l'Amministrazione. MUZZIOLI: Sì. GIGLIO: E perché lui adesso è così, è protestato in banca, dice che Non ci vuole venire neanche a fare l'altro assegno per Garanzia, per vedere se paga gli assegni, quindi cerchiamo di*

trovare una soluzione.. MUZZIOLI: Di accelerare, allora lui è pronto a darle a voi le quote? GIGLIO: Eh, lui al telefono mi ha detto così, però questo è falso, Questo cambia dalla sera alla mattina, dalla mattina a Mezzogiorno e da mezzogiorno alla sera di nuovo, eh?! MUZZIOLI: Ho capito, ho capito. GIGLIO: Cioè cambia tre, quattro versioni al giorno. MUZZIOLI: Mh, mh sì. GIGLIO: Per vedere anche come reagiamo noi, cioè.. MUZZIOLI: Sì, sì, certo, certo, certo, no perché io ci metto un secondo a preparare la cessione eh, cioè voglio dire, io ho solo Bisogno di sapere chi è che tiene la contabilità di queste Ditte. GIGLIO: Il Dottor eh, gliel'abbiamo detto ieri. MUZZIOLI: Eh, non è quello che c'era, non è il Dottor Pellizziari, Non era.. GIGLIO: No, no quello di Reggio Emilia lì, gliel'hanno detto. MUZZIOLI: Ah Mingori. GIGLIO: Mingori, bravo. MUZZIOLI: Di tutte e tre, anche della GEA e della.. GIGLIO: Sì ce l'ha lui, Mingori sì. -MUZZIOLI. Ho capito, ho capito, perché io potrei anche far senza di Lui, perché io ho solo bisogno delle Smart Card, le Smart Card, allora lei ce l'ha la sua, giusto?".

Dalla successiva telefonata si comprende che Muzzioli ha parlato con FALBO (prog. 3999, RIT 110/11). E Muzzioli dice a GIGLIO che FALBO è disposto a cedere le quote, ma a persona da lui indicata, e che anzi sta già preparando quelle famose lettere di dimissioni, quelle indicate sopra, prive di data, con le quali FALBO poteva richiedere di rientrare in possesso delle quote in qualunque momento e alle stesse condizioni con cui le aveva cedute *Squilla libero. GIGLIO: Pronto? MUZZIOLI: Sì, signor GIGLIO, allora ho parlato adesso con FALBO, mi Ha chiamato lui, allora praticamente mi ha detto che è D'accordo di togliersi, e allora adesso prepara la lettera Di dimissioni da Amministratore, per le quote mi ho detto che adesso pensa a chi intestarle. GIGLIO: Ho capito. MUZZIOLI: Per cui ho capito che non ha piacere di darle a voi, perché dice adesso le dirò a chi intestarle, si procuri la Smart Card, e quindi siamo rimasti d'accordo che ci sentiamo nel pomeriggio. GIGLIO: Eh. MUZZIOLI: Ha già litigato Capretti, è andato là stamattina e gli ha tolto l'incarico e niente se, praticamente si fa risentire Nel pomeriggio, e mi dovrebbe dire a chi intestare le Quote. GIGLIO: Va bene. MUZZIOLI: Naturalmente deve andar bene anche a voi, eh?! Cioè Non è che capito che questo intesta le quote a chi gli pare A lui. Cioè sa nelle società vuol dire come un matrimonio, cioè no:' ? che lui le mette a uno che a noi non ci va Bene, hai capito? Cioè la persona che lui mette, e secondo me sarebbe meglio che le desse a voi, ha capito? Noi Gli potremmo fare uno scritto e gli diciamo che se un Domani va tutto a posto, gliele diamo indietro, però voglio dire andare a mettere in mezzo delle altre persone che non so chi ci metta o non ci metta, non è che sia una bella cosa. GIGLIO: Certo. MUZZIOLI: Mh. GIGLIO: Gli faccio sapere nel momento in cui le dà MUZZIOLI: d'accordo. GIGLIO: i nominativi.. MUZZIOLI. Va bene. GIGLIO: Grazie. MUZZIOLI: Ok, grazie arrivederci. GIGLIO: Arrivederci."*

Sulla questione, GIGLIO interessa sia PALLONE che CAPPA. La mattina del 10 marzo 2011 GERACE, che era riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Banca Popolare di Mantova in relazione proprio a quanto gli aveva riferito il direttore della banca, che non si capacitava del comportamento di FALBO, racconta a GIGLIO proprio la sua conversazione con il direttore della banca (prog. 416 RIT 110/2011): *"Io non me lo so spiegare, mi sta dicendo il direttore, come mai, è inspiegabile, hanno fatto tutto questo qui. Adesso che c'ho i soldi niente. Ho*

detto: Guarda, Luca.. Lo dobbiamo fare così, Pì. Io dicevo così: lo prendiamo... gli diamo due pugni e con il sangue lo facciamo firmare, perché mò non è più possibile che uno manda all'aria questo qui con i soldi già fatti".

Con questo clima, proprio il 10 marzo 2011 avvengono le assemblee dei soci di K1 e di GEA IMMOBILIARE, alla presenza di Muzzioli ed in cui FALBO rimette il suo incarico di amministratore unico delle società K1 e GEA IMMOBILIARE. Il giorno successivo, l'11 marzo 2011, FALBO cede anche le quote detenute dalle due società, ma lo fa, come già aveva detto a Muzzioli, non rivendendo ai suoi ex soci, ma lo fa vendendo al cognato AIELLO Salvatore.
Questo si evince dagli atti della assemblea.
Al suo posto viene nominato CAPPA Salvatore. La cessione avviene senza corrispettivo o, *"quanto meno, se vogliamo stare agli atti di vendita registrati, al valore nominale delle quote. Ma con l'intesa (e ricordo sempre quelle dichiarazioni che firma FALBO, che sono controfirmate da PALLONE e GIGLIO, le abbiamo viste l'altro giorno) di poter richiedere indietro le quote in qualunque momento e alle stesse condizioni."*
In questo momento la diatriba tra i soci si realizza soprattutto per la cessione dello 0,01% delle quote che FALBO deve necessariamente cedere a PALLONE Giuseppe in K1, così da far perdere ad AIELLO la quota maggioritaria, in quanto come da previsione statutaria alcune decisioni si prendono con almeno i due terzi del capitale.
E' GIGLIO stesso che spiega a MUTO Antonio classe '71 le modalità in cui sono avvenute le cessioni e come FALBO avesse cercato comunque di mantenere questa maggioranza (prog. 4270 RIT 110/2011). GIGLIO dice: *"Ha ceduto le quote ad un cognato"* – dice GIGLIO – "e *ha giocato una carta che voleva... Voleva il 34% invece del 33%. Ho detto: Oi Franco, che sei ...(incomprensibile)... Il 34%, ma tu l'hai capito che poi, avendo il 33 l'uno, noi non riusciamo ad arrivare al...? E non riusciamo. Hai capito che uomo di merda? Non si fida nemmeno un poco. Dopo che noi ci siamo fidati. Si è mangiato tutti i soldi e tutto. Lui non si fidava nemmeno un poco".* La conversazione va avanti, perché devono coprire anche un assegno di queste società, e MUTO si offre di aiutarlo, dice: *"Ma se aggiungiamo un po' di assegni, te ne faccio io uno di 50, Pasquale uno di 50, hai capito? Ce la facciamo".* Gli dice ancora: *"Ti sto dicendo, te la stacco dalla THE KING, rischia la THE KING, che mi frega di lui"*, dice MUTO Antonio di questa società che, evidentemente, gestisce. *"E male che vada, regolati tu. Il blocchetto, il blocchetto mio, ce l'ho a disposizione".*
Anche i commercialisti CLAUSI e Muzzioli si attivano per boccare qualunque tentativo attuato da FALBO. Ciò emerge, secondo la ricostruzione d'accusa, da un'altra conversazione del giorno prima (prog. 2654 RIT 110/2011), in cui i due professionisti si accordano proprio per acquisire questo 0,01%. Lo stesso Muzzioli dice: *"Gliela portiamo come condizione, che l'1% ce lo deve dare a noi. Però"* – dice Muzzioli – *"attenzione: che sia PALLONE a richiedere questa piccola quota, perché altrimenti sembra che..."*. E questo lo dice dopo, perché Muzzioli è stato appena preso come consulente, non sa niente di queste società. Ma questo lo dice dopo che CLAUSI gli ha spiegato l'importanza della cessione di questo 0,01%: *"Adesso non mi ricordo in quale articolo, perché lo stavo guardando adesso su K1 ed è la stessa cosa sulla GEA. Occorre sempre la maggioranza qualificata sia perché l'assemblea possa essere valida sia perché l'assemblea possa essere... Posso votare sostanzialmente la*

mancanza del... Per lo 0,01, perché quella... Quella minima percennuale mi invalida tutte le assemblee".

Nei giorni seguenti CAPPA e GIGLIO continuano ad accusare FALBO per come ha gestito le società immobiliare; in particolare lo accusano di essersi appropriato delle somme di denaro dalle casse societarie. Nella telefonata 4606 RIT 110/11 CAPPA dice che nei confronti di FALBO non dovevano avere nessuna pietà per come si era comportato con gli altri soci. In un'altra telefonata (prog. 4652 RIT 110/2011) GIGLIO gli riferisce che FALBO avrebbe voluto dividere le proprietà delle imprese immobiliari, cosa in quel momento alquanto strana, se si considera che lui aveva già ceduto le quote immobiliari, le quote delle società immobiliari. Almeno formalmente, FALBO non poteva chiedere nulla agli ex soci. CAPPA gli ribadisce che non gli avrebbe consegnato neanche un centesimo, perché prima dovevano fare i calcoli e vedere quali erano i danni che aveva provocato. Gli addebitava, peraltro, che a causa di sua figlia Loredana non erano stati venduti alcuni appartamenti. Il 21 marzo 2011 CAPPA riferisce sempre a GIGLIO che avrebbero dovuto paralizzare FALBO sempre a causa degli ammanchi che stavano contabilizzando: *"Io ti dico... Ti mando dei messaggi e tu cerchi di intercettare come dobbiamo paralizzare del tutto a quello, il nostro ex socio. Abbiamo fatto i conteggi e per finire l'opera ci vogliono altri 360.000 euro che si è preso lui più il 140 delle fatture..."* (prog. 51.3, RIT è la 110/2011).

I fatti procedono ora verso la seconda cessione, quella di AIELLO Giuseppe del maggio 2011. Il 25 marzo 2011, alle 16:18, viene intercettata una telefonata (prog. 5506, RIT 110/2011) in cui CAPPA riferisce a GIGLIO di aver cantato la messa al compare, cioè FALBO, con cui ha avuto una discussione. Gli dice: *"Tutto bene, Pino, mi sono svommicato e gli ho cantato la messa, al compare. Gli è venuta la febbre. Ce l'hai presente quegli uccellini annegati che gli è venuto la febbre?"*. *"Oi Pino GIGLIO, me lo volevo mangiare. Ho detto: Adesso non c'è San Giuseppe che ti aiuta. Lo sai come corri? Cosa gli ho detto, Pi"*.. "Tu vuoi la roba'?...*Quale cazzo di roba tieni là? Gli appartamenti escono uno, è tanto. Dividi la roba, ti sei preso 500. – Come 500?"*, gli avrebbe risposto FALBO. *"E gli altri 140 di più per le fioriere, guagliò?"*. Ed ancora: *"Non ti tocca niente.. non è che non te ne vogliamo dare noi. Magari c'era qualche cosa per poterne dare, gli ho detto. Magari c'era qualche cosa per poterne dare, gli ho detto. Proprio come te lo sto dicendo a te, Pinù. Magari c'era qualcosa"...Gli ho detto: Vai a raccogliere i documenti della KI e della GEA, che mi sta dicendo sempre che me li dà e non ce li vuole dare. Adesso, martedì, dice che ce li dà. Gli ho detto: Vieni martedì pomeriggio, che ci sediamo e facciamo i numeri, gli ho detto"*. C'è poi un accenno proprio al cognato AIELLO: *"E poi tuo cognato deve venire a firmare in banca"*. Si riferisce evidentemente alle garanzie sui mutui accesi, sui quali FALBO mantiene ancora la sua firma. Dev'essere sostituita. *"Gli ho detto..Perché non viene a firmare? Dice"...Lasciatelo stare, a mio cognato, che quello ha paura della sua ombra, e queste telefonate, sempre 'ste cazzo di telefonate di Cutro ti arrivano"*. Continua CAPPA: *"Che cazzo me ne fotte, a me? Perché le quote non le ha date a noi, allora?"*. Qui vi è la rivendicazione delle quote che volevano loro. *"Che non te ne facevamo arrivare, di telefonate"*, dice CAPPA di aver risposto a FALBO. *"Fai i conti, che adesso i conti tu li sai più di noi, non è che te li devo fare io, i conti. Tu sai a conti che ti sei preso. Che mi sono trovato in questo modo io, a chiedere scusa per questa situazione"*.

CAPPA continua a raccontare quanto riferito a FALBO: *"Che ti ho dato i soldi in più come... come li appariamo adesso questi soldi?"*. E la risposta di FALBO: *"Io vi cedo la terra"*. Quindi FALBO avrebbe detto: *"Va beh, io vi posso dare anche la terra. E CAPPA: "Va bene, quando ci vediamo, martedì decidiamo, noi e il professionista. Ci dice poi come dobbiamo spartire la roba"*. Da qui venivano individuano le intimidazioni indirizzate a FALBO e al cognato AIELLO.

AIELLO Salvatore è socio al 50% di una società, la SD EDILIZIA S.r.l., con sede a Brescello, in via Pirandello, 2, e svolge come attività lavori edili. Ha un capitale sociale di 10.000 euro. In passato aveva avuto qualche altra impresa, tutte cancellate. AIELLO presenta dei redditi tutti gli anni. In particolare nel 2008 aveva dichiarato un reddito imponibile di circa 13.000; nel 2009 di 12.031; nel 2010 di appena 79 euro; nel 2011 (e questo è l'anno di interesse) di 12.465 euro; nel 2012 di 10.677; nel 2013 di 12.086. Pare evidente, secondo l'accusa, anche alla luce delle conversazioni intercettate, che AIELLO non avrebbe mai potuto mettere alcuna firma a garanzia di questi mutui milionari. Ma ciò era evidente, era risaputo anche dagli stessi soci già alla cessione dell'11 aprile 2011: questa è una leva che, in ipotesi di accusa, utilizzano per costringere AIELLO a cedere le quote, proprio perché era stato individuato da FALBO per essere messo lì in sua vece.
Il pomeriggio del 6 aprile 2011 CAPPA riferisce a GERACE di essere stato da FALBO a prendere della documentazione e si comprende che vi è stato l'ennesimo scontro tra lui e FALBO (prog. 5229, RIT 120/2011). FALBO aveva esortato CAPPA in questo modo: *"Devi portare un'imbasciata a Peppe PALLONE, gli devi dire... me lo saluti e gli devi dire: Noi abbiamo avuto San Giovanni e lo rispettiamo per settant'anni. Lo ringrazio di quello che ha fatto a mia figlia"*. Questo è il messaggio che FALBO manda a PALLONE tramite CAPPA in quest'ulteriore scontro. CAPPA è particolarmente adirato, tanto che nella successiva telefonata di mezz'ora dopo con GERACE Salvatore riferisce (prog. 5233, RIT 120/2011): *"Io a questi"* – riferito ai FALBO – *"te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no? Dopo gli dico la situazione, gli dico: Adesso mi date i soldi o ve ne andate da qua, se no vi scanno come i capretti. Ho un veleno addosso"*.
Molto importante, secondo la prospettiva d'accusa, è una conversazione registrata il 7 aprile 2011, intercorsa sempre tra CAPPA e GERACE Salvatore (prog. 5385 RIT 120/2011). CAPPA ha modo di tornare proprio sulla cessione immobiliare, la cessione dei lotti dei terreni tra la GEA IMMOBILIARE e la TANYA COSTRUZIONI, riferito sempre al preliminare del 9 settembre 2010, e lo fa sottintendendo proprio l'accordo che era avvenuto, evidentemente in quei giorni, tra FALBO Francesco e BRESCIA Pasquale per la costruzione delle ventotto villette sui terreni di cui ai mappali del foglio 34. Le particelle sono: 521, 522, 526, 546 e 548. Di questi cinque lotti, TANYA ne riesce ad acquistare solo due (i lotti 521 e 522), che sono i terreni che FALBO dovrebbe restituire e per i quali ha pagato quegli 840.000 euro, che FALBO dice non essergli stati mai più restituiti. L'accordo era stato raggiunto evidentemente proprio in quei mesi, perché dalla documentazione sequestrata a BRESCIA, si vede che su quel progetto, vi è un'iscrizione a penna che reca la scritta "febbraio 2011". Inoltre su quella stessa documentazione sequestrata a BRESCIA vi è anche annotata a penna l'utenza 3388438633, intestata proprio a FALBO.

Alla domanda di GERACE, che non si capacita di come FALBO possa sistemare la situazione, CAPPA risponde: *"Lui" – FALBO – "dice: Comprare il terreno. Lui, comprando il terreno, tu, le case... venditi tutto Reggiolo" – dove, praticamente, era in atto un altro investimento immobiliare – "e lì c'è il margine e possiamo sistemare i fornitori tuoi. Si vuole prendere il terreno? E gli abbiamo detto come se lo deve prendere, che ci dà metà soldi subito e gli altri ci fa quattro assegni con la ditta di BRESCIA. Quello che se lo prenderà. Ma assegni non che ce li dobbiamo mettere in portafoglio; assegni che, quando si mette la scadenza, noi li dobbiamo dare alla banca e devono essere pagati". E ancora: "Allora, lui prende il terreno con la TANYA e con BRESCIA, se lui... come dici tu, che se la prende lui, ci deve fare un altro assegno con la TANYA per la differenza". E GERACE: "Ma se la TANYA vi paga tutto il terreno, no?, la TANYA vi deve dare un milione e quattro".*
In effetti il compromesso del 9 settembre 2010, relativo ai cinque lotti, prevedeva il pagamento da parte di TANYA di 1.397.000 euro
Dice GERACE: "*Ma se la TANYA vi paga tutto il terreno, no?, la TANYA vi deve dare un milione e quattro più l'altro e andiamo a un milione e sette*".

Si giunge così ai giorni immediatamente precedenti la cessione da parte di AIELLO Giuseppe. Vengono intercettate alcune telefonate (prog. 10010, RIT 110/2011; prog. 8146 RIT 120/2011) che riprendono queste situazioni. Poi alle 19:10 circa del 17 maggio 2011, quindi il giorno prima della cessione, si registra la telefonata n. 10157 RIT 110/2011. CAPPA conferma a GIGLIO che il giorno seguente, alle sedici, hanno appuntamento con FALBO. FALBO, che formalmente non avrebbe titolo, viene chiamato in questa cessione di quote, perché sanno che le quote sono di fatto sue e che le gestisce lui. Viene dunque chiamato per la cessione e per la documentazione inerente l'accordo stipulato tra la GEA IMMOBILIARE e la TANYA COSTRUZIONI per la differenza dei soldi; ciò lo si intuirebbe dalla telefonata sopra indicata con GERACE: "*Questa differenza dei soldi che dev'essere data, noi capiamo essere il famoso accordo con il quale TANYA COSTRUZIONI rinuncia al credito di 430.300 euro, vantato da TANYA nei confronti di GEA IMMOBILIARE.*".
Come già anticipato in apertura, nella parte generale relativa ai soggetti coinvolti, a un certo punto TANYA fa una comunicazione di rinuncia al credito di 430.000 euro, vantato nei confronti di GEA Immobiliare. Questa, in ipotesi d'accusa, è la differenza dei denari che viene imputata a FALBO.
Il 18 maggio 2011, sempre sotto la regia di CLAUSI e dello stesso GERACE, AIELLO Salvatore cede le quote di K1 e della GEA IMMOBILIARE, rimettendole nelle mani di PALLONE Giuseppe e di GIGLIO Giuseppe. GIGLIO peraltro era impegnato in una perquisizione che la Guardia di Finanza di BRESCIA stava eseguendo su delega della DDA presso i suoi uffici.
Su questi punti vi sono le conversazioni registrate ai prog. 8306, RIT 120/2011; 8310, 8381 e 8400, RIT 120/2011.
A questo punto FALBO, teoricamente, era uscito da tutti gli assetti societari. Malgrado questa cessione, FALBO continua a scontrarsi con gli ex soci. Il 27 maggio (prog. 75 RIT 1454/2011) CAPPA racconta a GERACE di un incontro avuto con FALBO, che aveva cercato di far valere le proprie ragioni, dice: *"Ieri sai cos'ha detto nella riunione? Ho messo un milione di euro in più. Ci siamo guardati in faccia, dovevi vedere come... ma sei uscito...Ieri*

sera. Ma io qua dentro ho buttato un milione in più" – avrebbe detto FALBO – "dice. Vedi che tu hai messo quanto noi, gli ha detto Pino. Vedi che i soldi li ho messi. Non lo so, non lo so dove ha messo i soldi, gli ha detto", e i due si mettono a ridere. Di questa riunione, CAPPA ne parla anche con GIGLIO la mattina del 30 maggio 2011 (prog. 255 RIT 1454/2011), quando asserisce, proprio in relazione ai toni forti usati da FALBO: *"Vedi tu, a me"* – dice FALBO – *"ancora un po' mi veniva un infarto sabato per le gridate che ho fatto"*, proprio a conferma, secondo la tesi di accusa, del clima di intimidazione creato intorno a FALBO.

Sulla registrazione dell'atto di vendita viene registrato un episodio, ritenuto dall'Accusa molto importante, in quanto coinvolgente un nuovo intervento di VILLIRILLO a dimostrazione del suo interesse nell'affare Sorbolo. FALBO, secondo quanto avevano forse deciso, avrebbe dovuto pagare le spese di registrazione di quest'atto di cessione del 18 maggio. Viene sollecitato a più riprese a fare questo pagamento (di circa 2.200 euro). FALBO ritarda. Vi sono varie telefonate in cui CLAUSI sollecita il pagamento, perché stanno scadendo i termini di registrazione. Alla fine vi è un giro di telefonate fra GERACE, PALLONE, CAPPA, in cui si decide che sarà VILLIRILLO a portare questi 2.200 euro a CLAUSI giù a Crotone. (prog. 577, 578, 676, 846, 847, 848, 855, 858, 861, 915, 936 e 973 RIT 1454/2011; prog. 11835 RIT 110/2011).

Nelle settimane seguenti vengono registrate numerose conversazioni dalle quali si comprende che FALBO avrebbe dovuto mettere a disposizione degli ex soci, ed in particolare di GIGLIO anche un ulteriore terreno. Per giorni viene registrato un "tira e molla" per alcuni documenti che FALBO avrebbe dovuto consegnare, documenti che servivano al momento del rogito e che GERACE e SERIO Luigi, il dipendente di GIGLIO, erano in attesa di ricevere (prog. 1387 e 1389 RIT 1454/2011; prog. 1412 RIT 1454/2011, in cui CAPPA scherza con GIGLIO: *"Mi sono andato a comprare la Mont Blanc per firmare 'sti documenti"*. Però, dal canto suo, FALBO continua a fare ostruzionismo. Vi sono diverse telefonate: prog. 1587 e prog. 2487 RIT 1454/2011.

Peraltro, in quei giorni accadde pure un altro fatto, in relazione alla denuncia che presenta FALBO Loredana: *"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Si. Praticamente, FALBO Loredana si era presentata nel cantiere di Sorbolo con alcuni clienti, perché lei lavorava alla Tecnocasa, voleva mostrare questi appartamenti da vendere. E proprio SERIO Luigi aveva invitato i possibili clienti a non avere più contatti con lei. Di ciò si era lamentato FALBO direttamente con CAPPA (abbiamo la telefonata, la 1645, la RIT è la 1454 del 2011)."*

Sempre in questo periodo, il 23 giugno 2011, si registrano altri incontri tra FALBO, CAPPA, GIGLIO (prog. 2724 RIT 1454/2011). La mattina dopo, prima di incontrare FALBO, CAPPA si reca a Gualtieri per parlare con GIGLIO Giuseppe e suo fratello Giulio (prog. 2738 e 2759 RIT 1454/2011). Alle 11:09, mentre è ancora a Gualtieri, CAPPA chiama anche VILLIRILLO e gli chiede dei soldi e poi si accorda per vedersi proprio presso i cantieri di Sorbolo, in via Venezia, dov'è presente GERACE Salvatore e dove viene convocato FALBO Francesco. Quest'incontro dal punto di vista investigativo aveva avuto molta importanza proprio perché VILLIRILLO viene chiamato nel cantiere alla presenza di FALBO (prog. 2763, 2767, 2768

RIT 1454/2011). Questo è il periodo in cui FALBO dovrebbe cedere quel terreno. All'incontro prende parte anche SERIO Luigi (prog. 2769, 2774, 2791, 2795 RIT 1454/2011). Avviene quest'incontro a Sorbolo dagli effetti insperati, tanto che FALBO, che fino ad allora aveva mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, si dice disponibile a cedere non solo il terreno di Sorbolo, ma anche un secondo appezzamento di terra che lui ha giù a Crotone, a Capo Colonna (prog. 14699 RIT 110/2011 prog. 3399 RIT 1454/11). Malgrado l'uscita dagli assetti societari, dalle imprese immobiliari, FALBO continua ad essere protagonista nelle vicende di queste società.
Si giunge così, sulla base di tali premesse, all'autunno del 2011. Le telefonate registrate in questo periodo hanno sempre lo stesso tenore: danno atto di nuove riunioni a cui spesso era chiamato FALBO Francesco, degli impellenti debiti che dovevano essere coperti, dei contatti con le banche, delle vendite immobiliari che i soci cercavano di effettuare per alleggerire le posizioni debitorie di queste società. Tutte queste conversazioni in tutto questo periodo non aggiungono nulla a quanto sin qui detto. In talune occasioni si ha contezza che continuano ancora i litigi, specie tra CAPPA e FALBO. Tra le altre, quella registrata al prog. n. 8782 RIT 1454/11 del 14 settembre 2011: CAPPA riferisce a PALLONE (che non aveva partecipato alla riunione) proprio di aver litigato con la "*merda*" (FALBO) e che si era lamentato di aver perso due milioni di euro a seguito di queste cessioni. Era in discussione sempre la cessione del terreno e FALBO, per la cessione di questo terreno, aveva preteso anche 100.000 euro (lo si capisce dalle telefonate n. 8804 e n. 8851 RIT 1454/11).

Altra conversazione importante, in tesi d'accusa, è quella del 15 settembre del 2011 (prog. 21966 RIT 110/11), quando GIGLIO e CAPPA commentano un incontro avuto tra FALBO e PALLONE. FALBO si sarebbe presentato all'incontro con il cognato AIELLO Salvatore ed il cugino, personaggio non identificato. Si tenga presente che FALBO considera i fratelli SARCONE come cugini, perchè erano rimasti orfani da piccoli e il padre di FALBO li aveva accolti. CAPPA dice che PALLONE avrebbe zittito tutti, accusando apertamente FALBO: *"Tu"* – riferito a FALBO – *"prima di tutto tu sei l'uomo più falso che esiste al mondo, perché non dici mai la verità a nessuno"*. In discussione c'era sempre la cessione di un terreno che FALBO avrebbe riferito di voler cedere a GIGLIO, ma solo in cambio di 100.000 euro pretesa poi abbassata a 30.000 euro.

Un altro dato importante è, in tesi, quanto rilevato dalle intercettazioni del 13 dicembre 2011. Vengono registrate due telefonate (prog. 311 e 313 RIT 3069/2011): CAPPA informa sia GERACE che PALLONE di aver litigato ancora con FALBO, che li aveva accusati di aver sbagliato i conteggi, per cui aveva preteso la restituzione di quei 430.000 euro circa che aveva dovuto cedere con la cessione del credito della TANYA. Quindi, ancora una volta, FALBO chiede la restituzione dei suoi soldi. FALBO cerca pure di trovare una soluzione con GIGLIO. GIGLIO, rispetto agli altri soci, si porrà sempre in una posizione più accondiscendente, cerca cioè di risolvere il problema. Tant'è che nella telefonata n. 30771 RIT 110/11 GIGLIO fa una proposta a GIGLIO: *"Oi Fra, dimmi una cosa: ma perché non ti prendi indietro quel lotto e tutta la società di Vicenero e mi dai la terra di Capo Colonna e facciamo i conti? Se te ne devo dare a te, te li do"*. E FALBO, in linea teorica, si rende disponibile, però gli dice: *"Però*

CAPPA e PALLONE, se vogliono fare bella figura, devono mettere i soldi loro, non è che fanno bella figura rubando i miei. Questo è il problema, oi Pino".

A fine dicembre viene registrata l'ennesima riunione dei soci, estesa anche a FALBO, che si presenta con il cognato AIELLO. Sono passati diversi mesi dalle cessioni delle quote. FALBO ha sempre nelle mani quelle dichiarazioni che lo legittimano sul piano civilistico, laddove volesse, ad esercitare un proprio diritto. Vengono registrate le telefonate in relazione a quest'incontro (prog. 1982, 1996 e 2008 RIT 3069/2011). CAPPA discute con GERACE, commenta le manovre che vorrebbe tentare FALBO e gli dice: *"Glielo faccio vedere io, gli faccio vedere io, ingegnè"* (GERACE) *"Io faccio scoppiare, io lo faccio scoppiare. Ingegnè, sai che devi dire tu stasera?"* – cioè a PALLONE – *"Ma ancora vi pilota come le marionette?, gli devi dire. Ma davvero volete far entrare il cognato nella società?"*. Perché l'intenzione di FALBO era di rimettere di nuovo il cognato. *"Ma non vi preoccupate per niente proprio. Invece di prenderlo a calci nel culo, lo stiamo prendendo di nuovo come socio"*.

Si arriva così a gennaio del 2012 con i primi contatti con DILETTO Alfonso. Siamo al 10 gennaio 2012.

La mattina di quel giorno viene intercettata la telefonata n. 302 RIT 3276/2011. FALBO Francesco contatta DILETTO Alfonso, chiedendo un incontro, e questi si rende disponibile. Quindi FALBO chiama direttamente DILETTO. La conversazione è significativa, perché funge da preludio proprio alla riunione che ci sarà a Guallieri il successivo 28 gennaio 2012, quando interverrà anche SARCONE. Già il 18 gennaio 2012 vi è una conversazione (prog. 2653 RIT 1455/11) in cui CAPPA e PALLONE discutono della necessità di indire al più presto una nuova riunione. Praticamente, devono discutere della situazione delle imprese immobiliari e soprattutto di FALBO Francesco che, insieme al cognato AIELLO Salvatore, ha iniziato a dire di voler presentare una denuncia nei loro confronti. Lo riferisce PALLONE, dicendo di avere ricevuto la telefonata di AIELLO, che intendeva rivendicare (anche lui) le sue quote societarie: *"Con il cognato sai che mi aveva... chiamato il cognato? Dice che è andato da Pino. Pino non c'è, non mi risponde. Voglio fare questa riunione. Gli ho detto: Ma senti, ma se vieni da me, cosa ti posso fare io? Dimmi cosa devo fare io? Ma non ci possiamo vedere? Come, io sono qua, vediamoci"*, gli avrebbe risposto PALLONE. Poi dice PALLONE: *"Io gliel'ho detto, gliel'ho detto: Ascoltami, Salvatò, tu stai parlando e stai parlando dei cosi, gli ho detto. Tu devi seguire tutti i vari passaggi, gli ho detto io. Poi magari litighiamo, succede... sai com'è? No, perché lui dice che, se gli diamo... diciamo di no, sa quello che deve fare. Già ha l'Avvocato, scatta la denuncio..poi glielo diciamo, decidiamo. io dicevo: facciamola una riunione, così ce lo togliamo da mezzo le palle, perché non possiamo andare avanti così"*.

FALBO, che aveva contattato DILETTO Alfonso, adesso si rivolge ai cugini, cioè a SARCONE Nicolino e a Gianluigi, tant'è vero che il 24 gennaio 2012 viene registrata la telefonata 35347 RIT 110/11, in cui CAPPA dice a GIGLIO di essere stato avvicinato proprio da SARCONE Nicolino e da suo fratello, interpellati dal padre di FALBO. *"Quell'altra volta è venuto a trovarmi Nicolino con il fratello"*. In un'altra battuta: *"Che dice che è andato e l'ha trovato il padre di Franco FALBO"*. GIGLIO gli chiede cosa gli avesse detto. La risposta di CAPPA: *"Eh, niente, dice... mi ha detto, dice: Vedete di chiarire questa cosa. Non è che ti sto dicendo... anche una cosa, mi ha detto"*. CAPPA conferma di aver fissato un incontro con

SARCONE: *"No, ci Pi, per quanto riguarda il coso ci dobbiamo... c'abbiamo chiamato già e c'abbiamo detto che nella settimana ci vediamo. Siccome lo ho chiamato al cugino, come si era detto"*. E CAPPA aggiunge: *"Gli ho detto: voglio che ci sei anche tu all'incontro, perché quando uno parla"*.
Anche GIGLIO gli dice che è d'accordo, che ha fatto bene a fare così, tant'è vero che pure lui ha parlato con SARCONE Nicolino: *"No, ma io voglio che ci sia il cugino" – gli dice GIGLIO – "perché ci deve fare una tirata di orecchie, perché è inutile che va dicendo cose. Gli ho detto: Nicò, gli ho detto, se io ti chiamo e ci vediamo, gli ho detto, tu senti tutte e due le campane" Stesso discorso che aveva fatto CAPPA."*

Il senso di questa riunione lo dà anche un'altra conversazione telefonica: prog. 4035 RIT 3069/11, intercorsa tra CAPPA e FRONTERA Francesco, che è uno storico affiliato dei GRANDE ARACRI, evidentemente più avvezzo alle dinamiche criminali rispetto a CAPPA. CAPPA gli dice che è stata indetta questa riunione, lo informa che FALBO si sta recando periodicamente da Fronzo, cioè da DILETTO Alfonso. Ma DILETTO Alfonso, rispetto probabilmente ai SARCONE, si è posto più su una posizione che è più vicina agli altri soci. Infatti CAPPA gli dice: *"Nel senso che dice... tu... sta venendo tutte le volte, che viene là, viene là, ed è così. Intanto Fronzo mi ha detto: Senti, ma questo qua ha sempre combinato casini"*. Frontera dice a CAPPA: *"Tu, a SARCONE, a DILETTO, chiamali prima, parlaci prima, in modo che loro, quando si presenteranno alla riunione, sono già informati di quello che sta avvenendo, in modo che poi si prendono la responsabilità di decidere"*. A conferma di quanto detto, CAPPA effettivamente, subito dopo, con la telefonata 512 RIT 3276/11, chiama DILETTO Alfonso e gli chiede di poterlo incontrare presso un distributore.
In tutta questa vicenda viene coinvolto anche BOLOGNINO Michele, che fino a quel momento era una figura sfuggente alle indagini; viene coinvolto da GIGLIO, alle cui attività BOLOGNINO si lega molto: *"Quindi, praticamente, dove c'è GIGLIO c'è BOLOGININO, dove c'è BOLOGININO ad un certo punto c'è GIGLIO.*
In una conversazione proprio del 24 gennaio 2012 (prog. 3142 RIT 1081/11) GIGLIO racconta a BOLOGNINO, quello che sta succedendo, e lo fa alla presenza anche di VERTINELLI Giuseppe. I tre sono in macchina: GIGLIO riassume il contenzioso sorto con FALBO Francesco e dice: *"Ti stavo dicendo, si è pagato tutto, si è pagato anche il lavoro che lui non ha fatto, che ha fatto fatture. Giustamente, ha preso i soldi, che ha preso... e li ha girati dal conto, mi segui? Come l'acquisto del terreno"*. *GIGLIO dice che, quando la situazione è divenuta insostenibile lui e gli altri soci hanno costretto FALBO (lo dice GIGLIO) a sottoscrivere una dichiarazione a loro favore. Dice: "Quando si è rotto tutto il gioco, mi segui?, che lui voleva farsi il passaggio dei terreni, ci siamo fermati noi. Fermandoci, mi segui?, e uscendo dalle società, l'abbiamo forzato ad una dichiarazione, mi segui?, che è quello che era a nome mio. Lui ha rinunciato anche l'acconto che aveva lasciato, perché in teoria non gli avanzava, perché ancora ci deve dare dei soldi. Allora, giustamente", dice GIGLIO, "queste operazioni erano da denunciare, quelle che aveva fatto da parte nostra"*. GIGLIO continua a raccontare: *"Adesso lui cos'aveva fatto? Era andato in caserma per denunciarci per estorsione, perché quei 4-5.000 euro, dice che noi l'abbiamo minacciato e sottoforma di minaccia gli abbiamo fatto firmare la carta per la rinuncia, lui*

capito?". E GIGLIO dice di aver parlato anche con SARCONE Nicolino: *"L'altra sera è venuto. Hai visto quando è venuto Nicola?"*.
A questo punto, BOLOGNINO che evidentemente non sta parlando più al telefono con terzi soggetti, risponde: *"Me l'hai detto"*, E GIGLIO continua: *"Questo qua voleva per il piazzale, che dice che c'era il lavoro a Viadana, per questo cazzo di scemo, da Nicolino gli ho detto: Nicà, non avanza nulla. Forse non hai capito, non gli do nulla. Anzi, se vuoi essere corretto, famm dare quelli che avanzo"*.

Quindi GIGLIO coinvolge BOLOGNINO.
La riunione viene organizzata in brevissimo tempo, già il 28 gennaio 2012. Quattro giorni dopo quest'ambientale.
Seguono diverse telefonate. Per esempio, nel corso della conversazione 4099 RIT 3069/11 PALLONE si informa anche sull'incontro che CAPPA ha avuto con DILETTO, chiedendogli: *"Ma tu dovevi parlare con qualcun altro prima, mi diceva"*. E CAPPA risponde. *"Ho già parlato"*. Infatti c'è la telefonata in cui si dovevano incontrare alla colonnina del distributore. *"Quello là dice: Per voi lo sto facendo, che dice che è andato alla caserma pure"*, cioè anche DILETTO sa che FALBO ha intenzione di fare questa denuncia. Altre conversazioni confermano la data delle riunioni. Emerge anche la strategia di PALLONE (prog. 4108 RIT 3069/11), che chiede a CAPPA: *"Siccome devono intervenire i SARCONE"*, dice PALLONE: *"Di 'sta cosa teniamola segreta Glielo diciamo venerdì magari questo. Salvatò, Salvatò, per bene non glielo dico, che poi lo assillano"*, cioè che FALBO e AIELLO cominciano a chiamare SARCONE Nicolino, *"mi segui? Poi dopo magari"* – dice PALLONE – *"questo non ci viene alla riunione"*.
Dalle telefonate si acquisisce contezza di tutti i partecipanti a questa riunione, alla quale partecipa anche GERACE (prog. 1247 RIT 1827/11): GERACE Salvatore è in macchina con CAPPA, praticamente stanno facendo i conteggi su quello che dovranno dire il giorno dopo. In effetti GERACE gli fa il rendiconto dei rapporti bancari delle società. Si capisce che CAPPA deve effettuare anche dei pagamenti e aggiunge: *"Ho anche versato la rata di Romolo"*.
Si arriva così alla mattina del 28 gennaio 2012 (prog. 4382, 4384 RIT 3069/11 e prog. 36035 RIT 110/11) e si comprende che parteciperanno PALLONE, GERACE, CAPPA, GIGLIO, anche DILETTO conferma il suo arrivo a CAPPA (4395 RIT 3069/11). FALBO dirà che alla riunione era presente anche BOLOGNINO.
All'uscita della riunione viene registrata una conversazione ambientale (prog. 1261 RIT 1827/11) sulla macchina di CAPPA a bordo della quale vi erano PALLONE Giuseppe e GERACE Salvatore. Da questa si iniziano a capire alcuni frammenti di quello che è stato deciso o, meglio, di quello che non è stato deciso all'interno della riunione. Tant'è che GERACE riferisce di essersi infastidito in ragione di quanto non deciso, perché alla fine i vertici non avevano preso una posizione netta nei confronti di FALBO, perché si aspettavano che fosse completamente allontanato. In realtà non è così, avviene proprio il contrario, proprio perché vogliono evitare di suscitare clamore. A Reggio Emilia stanno succedendo tante cose, in primo luogo le interdittive, si è in piena stagione di interdittive *"L'input è: State calmi, mantenete un profilo basso. E quindi ci sono le costruzioni da fare, da finire; continuate a costruire. Questo è l'input che viene dato."*.

GERACE riferisce di essersi infastidito di ciò: *"Facciamo le riunioni per dire cosa? E si sono fermati a... darti questi 30.000 euro e poi come deve andare va"*. Si comincia a capire che gli altri soci devono dare a FALBO 28.000 euro per continuare le urbanizzazioni, cioè FALBO viene riassunto all'interno delle società per continuare a costruire. E può farlo solo grazie ad una prima somma che dev'essere elargita dagli altri soci: si parla di 30-28.000 euro.
La parte finale di questa conversazione è, in tesi d'accusa, importante, perché PALLONE, riferendosi evidentemente ai SARCONE, a DILETTO, avvezzi a certi recuperi di denaro afferma: *"Ma questi sono abituati. Andiamo qua, andiamo là, ci parliamo noi, recuperiamo"*. E poi ironicamente dice. *"Andiamo ad una banca a recuperare...?"*. Questo è il senso: *Ma a chi li andiamo a recuperare, questi soldi, alla banca? "No, andiamo da quello, dove ha detto che dobbiamo andare..."*, e subito GERACE interviene: *"No, andiamo da quello, recuperiamo i 4.000, andiamo a recuperare"*. E l'ultimo punto è ancora più importante, in tesi, perché proprio in relazione a questa possibile denuncia che già FALBO aveva estemato di fare, GERACE dice: *"Così confermano quello che già non è vero in giro"*, e PALLONE condivide il concetto: *"Dice che non devono uscire fuori queste cose qua, che già parlavano di lavatrice e di cose"*.

Nel frattempo si sentono anche GIGLIO e CAPPA (prog. 36079 della RIT 110/11).
La telefonata è lunghissima, parlano per tredici minuti. CAPPA è scontento di quanto è stato deciso: i soci devono consegnare 28.000 euro a FALBO per consentirgli di terminare l'urbanizzazione delle palazzine; in cambio FALBO avrebbe dovuto restituire ai soci 200.000 euro alla prima vendita immobiliare.
GIGLIO gli dice che durante l'incontro si è studiato sia DILETTO Alfonso che SARCONE avendo ben compreso le loro intenzioni: *"ma l'hai capito dove... dove vuole arrivare "Fronzo" ?... dove vogliono arrivare?...perchè gli ho detto in quel modo?... che io... appena faccio il compromesso... mi segui?..."*. In seguito CAPPA si lamenta del fatto che non fosse stata presa una decisione da parte dei SARCONE e di DILETTO Alfonso. Ed in un altro punto sempre CAPPA dice: *"come... come sono .. come sono bravi... a risolvere i problemi degli altri... ti faccio dare questo... ti faccio dare... a parole!"*
Per questo dice GIGLIO che ha cercato di chiudere la partita perché poi alla fine in banca ci sono le sue firme a garanzia dei mutui, nonché la firma di PALLONE: *"io sto cercando di chiudere... sto puntando a chiudere Turù... io sto puntando a chiudere... a chiudere questo cozzo di mutuo... e cose... perchè se no qua..."*.
GIGLIO si lamenta anche di SARCONE perché avrebbe preteso da lui, o da chi per lui, un intervento più deciso nei confronti di FALBO: *"ma tu hai capito... e a me... no... cazzo... mi ha dato più fastidio che non gli ha risposto nè Nicola* (SARCONE Nicola)*... nè nessuno... no?... quando ha detto che poi prende la mia strada... (...) per me... dovevano sputargli in faccia... pooh!... pezzo di merda!... dove vai tu?"*.
In seguito CAPPA torna sull'argomento dell'urbanizzazione da finire; forti dell'impegno preso davanti ai SARCONE e a DILETTO avrebbero dovuto costringere a terminare i lavori FALBO che, per altro, aveva richiesto indietro i 450.000 euro del credito della TANYA COSTRUZIONI: *"ma ora noi... dobbiamo fare solo una cosa . lui va... se lui va a rogito... deve mettere i soldi... ma noi ora dobbiamo spingere per farlo chiudere... Pi... noi dobbiamo spingere... hanno creato l'impegno... ora con 28.000 euro... noi... andiamo e prima vediamo la*

variante... porta... là la variante... la variante già è... no... allora... qua... 28.000 euro... e finisci.. se no... se la variante non c'è con l'appalto... questa qua non c'è... tu a me me la vuoi allora... vai a finire .. e non ti devo dare niente... finiscimi l'urbanizzazione... deve spendere 80.000 euro... per quella urbanizzazione... voglio vedere... se va e la finisce... non è che mi può dire... dammi i quattro e cinquanta (450.000 euro)... mi capisci?... dammi i soldi dei quattro e cinquanta (450.000 euro)... non lo può dire più".
E GIGLIO.. *"e ora.. deve rispondere a quelli... eh"*, però GIGLIO si dice convinto che FALBO non manterrà fede agli impegni presi: *"vuol vedere... vuol vedere come tutto a brodo di uova* (a finire male)... *e lo smerdano pure i cugini e Tronzino"*(DILETTO Alfonso)... *poi lo vedi"*
CAPPA ribatte " *no "Tronzino"*(DILETTO Alfonso)... *non gliene da cose... me l'ha già detto prima...",* essendosi posto anzi su una posizione molto rigida nei confronti di FALBO: *"se lui non mantiene la parola... ha detto... non avanza più niente... dopo noi.. dobbiamo attaccare con l'urbanizzazione"*; GIGLIO lo esorta a tranquillizzare PALLONE e CAPPA chiude dicendo che richiamerà DILETTO Alfonso per insistere sul discorso dell'urbanizzazione.

Terminata questa telefonata GIGLIO chiama PALLONE (prog. 3650 RIT 110/2011) che si mostra molto amareggiato ma, soprattutto, preoccupato forse dell'intervento di DILETTO e dei SARCONE e dice a GIGLIO: *"non ci capisco più niente... te lo giuro... guarda... che non so cosa faranno.., quando usciranno fuori tutti questi inganni.. cose.. credimi"*
Ma GIGLIO taglia corto: *lo so... ora digli all'ingegnere (GERACE)... che lunedì lo chiami (FALBO)... e gli dica... "finisci l'urbanizzazione"... ma deve andarlo fare subito... che ti danno i ventottomila euro, ora subito.."* questo perché FALBO si è preso l'impegno, ma GIGLIO è sicuro che FALBO disattenderà ogni accordo preso: *"che ti faccio vedere... ora... come crolla tutto."*
Gli stessi concetti sono ribaditi da GIGLIO anche a GERACE, nel frattempo intervenuto nella conversazione e che si dice arrabbiato anche lui per come è finita la riunione.

Successivamente anche CAPPA chiama GERACE (prog. n. 4402, RIT 3069/2011).
Il discorso è sempre quello: CAPPA conferma la sua intenzione di chiamare DILETTO per ricordargli, anche a lui, l'impegno che hanno preso e che FALBO termini i lavori di urbanizzazione: *"no io ora in settimana gli dico vedi che ora avete preso l'impegno ...VOI.. e tu hai detto che se non mantieni quello che ha detto coso.. perchè lui non è che li sconta a coso in questa maniera.. a quello sai che ci vuole dalla sera alla mattina.. che si lavano le mani"*

Quindi FALBO riprende a lavorare e subito riprendono i problemi con CAPPA. FALBO e CAPPA discutono (prog. 4859 RIT 3069 del 2011) per chi avrebbe dovuto acquistare, secondo gli accordi evidentemente scaturiti da quella riunione, i materiali per ultimare le rifiniture degli appartamenti. Non si mettono d'accordo ed è necessario convocare una nuova riunione (lo si capisce dalla telefonata 4911 RIT 3069/11). CAPPA contatta DILETTO Alfonso (prog. 4862 RIT 3069/11), ne riconosce il ruolo, gli chiede di poterlo vedere e si accordano per vedersi il giorno seguente. Dice CAPPA: *"lo... un'ora mi serve, che ti deve parlare. Ora mi*

dici tu. Se mi dici il pomeriggio, alle quattro, alle cinque, ti aspetto". Segue una serie di telefonate in cui si capisce che inizialmente quest'appuntamento doveva avvenire a Parma presso un ufficio di PALLONE (RIT 3069/11, prog. 4900 4902, 4922, 4891, 4923, 4924, 4929). Successivamente PALLONE chiede a CAPPA di spostare l'incontro a Gualtieri da GIGLIO. Nella telefonata 4902 gli dice: *"Sono qui con l'ingegnere", cioè con GERACE, "ma mi sta dicendo che tu, l'appuntamento, ce l'hai con quello domani E non ci possiamo vedere anche in un altro posto, scusa?"*. L'appuntamento viene spostato. CAPPA richiama DILETTO. Addirittura DILETTO vorrebbe vedersi a casa sua, a Brescello. L'incontro viene fissato da GIGLIO. E questo è il secondo incontro registrato. I Carabinieri effettuano un servizio di osservazione, accompagnato dalle conversazioni n. 4987, 4994 e 4995 RIT 3069/11. Nell'ambito di quel servizio di osservazione, i Carabinieri vedono arrivare: DILETTO Alfonso a bordo della sua BMW X5; PALLONE Giuseppe sulla Fiat Punto grigia, targata EC680VV; CAPPA Salvatore e GERACE Salvatore a bordo di un Fiat Doblò; SERIO Luigi a bordo di un BMW station, GIGLIO Giuseppe, che arriva con il Range Rover; e poi a un certo punto viene registrato anche l'arrivo di FLORO VITO Gianni che, in realtà, va via dopo un po'. L'incontro però, in tesi d'accusa, è significativo, perché FLORO VITO Gianni aveva il fratello Selvino che lavorava nei cantieri e Selvino, come visto, deve avere dei soldi da FALBO.

Verso l'inizio del mese di febbraio 2012 si assiste all'accentuarsi dell'interesse di BOLOGNINO Michele per l'operazione immobiliare.

Verso l'inizio del mese di febbraio 2012 si assiste all'accentuarsi dell'interesse di BOLOGNINO Michele per l'operazione immobiliare anche in ragione del legame sempre più forte con GIGLIO Giuseppe.
BOLOGNINO Michele, la mattina del 3 febbraio 2012, contatta invano prima DILETTO Alfonso (prog. 2899 RIT 2375/2012) e poi, alle ore 9:26, RICHICHI per chiedergli se avesse sentito DILETTO (prog. 1789 RIT 113/2012). A questo punto, BOLOGNINO chiede a RICHICHI di contattare DILETTO, che in quel periodo si trova a Crotone, perché vuole recarsi direttamente presso la sua abitazione (prog. 2117/2012). Il ruolo di mediatore di RICHICHI tra BOLOGNINO e DILETTO è, in tesi d'accusa, costante.
Il 7 febbraio del 2012 DILETTO si trova già in Calabria mentre BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe vi si recano insieme nella sola giornata del 7 febbraio del 2012. BOLOGNINO informa del viaggio BLASCO con il quale si incontra prima della partenza (prog. 2179 RIT 113/2012).
Anche VERTINELLI si trova in Calabria e si propone di andare a prendere nell' aeroporto di Lamezia Terme GIGLIO e BOLOGNINO (prog. 2191 RIT 113/2012), così come riferito dallo stesso GIGLIO.
Di rilevante importanza sarebbero le conversazioni telefoniche intercorse tra il 7 e l'8 febbraio 2012 tra BLASCO Gaetano e BOLOGNINO Michele. BOLOGNINO, ha spiegato il teste, informa Blasco circa la presenza di DILETTO Alfonso in Calabria, dicendogli: *"C'è anche il tuo compare con noi. C'è il tuo compare con noi nel viaggio questa sera, quello di Marano, quello del lavoro di Marano"*(prog. 2356). Ed invero, DILETTO in quel periodo ha un cantiere edile a Marano di Parma.

DILETTO si reca a Lamezia Terme la sera del 3 febbraio del 2012 con un volo diretto da Milano Linate. Dagli accertamenti effettuati presso il call center Alitalia risulta, infatti, una prenotazione del 3 febbraio del 2012 a nome di DILETTO Alfonso con il seguente itinerario: partenza con il volo AZ7105 del 3 febbraio 2012 da Milano Linate a Lamezia Terme e rientro il 6 febbraio 2012 da Lamezia Terme a Milano Linate. Il 4, il 5 e il 6, il telefono di DILETTO Alfonso aggancia le celle di Cutro. Tuttavia, il volo del ritorno viene spostato alla sera del 7 febbraio. BOLOGNINO contatta BLASCO per raggiungere l'aeroporto di Lamezia Terme e, riferendosi a DILETTO, dice :*"No, lui viene con la sua macchina, perché, se lo fermano con me..."* lasciando intendere secondo la ricostruzione d'accusa, che era opportuno che DILETTO e BOLOGNINO non fossero fermati insieme (prog. 2356 RIT 113/2012). In effetti, dagli accertamenti effettuati presso l'Alitalia, risulta che sul volo AZ7106, nella tratta Lamezia Terme/Milano Linate del 7 febbraio 2012, viaggiano insieme sullo stesso aereo BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e GIGLIO Giuseppe.
In una successiva conversazione dell'8 febbraio del 2012 BOLOGNINO fissa un incontro con BLASCO e gli riferisce di aver avuto un incontro a Cutro. Gli dice: *" ti devo spiegare, a te, anche che ho parlato che mi ha detto certe cose da dirti quando ti vedo* (prog. 2404 RIT 3168/11).
BOLOGNINO in quell'occasione incontra GRANDE ARACRI Nicolino, così come emergerebbe dal tenore della seguente conversazione telefonica. BOLOGNINO, ha spiegato il teste, dice: *"Ieri sono stato con lui, sono stato giù ieri, sono partito, sono partito ieri mattina. E quando non rispondevo, voleva dire che ero.., che parlavo con lui. Sono stato giù"* (prog. 2438 RIT 113/2012).
Ad ulteriore riscontro della presenza di BOLOGNINO e di GIGLIO Giuseppe a Cutro il 7 febbraio 2012 vi sono le celle di Cutro alle quali si agganciano entrambi i loro cellulari nei veri momenti della giornata (dalle ore 10 alle ore 19).

Nei giorni a seguire si ha notizia che FALBO si è probabilmente rivolto ad un Avvocato per la denuncia, come emergerebbe da molteplici conversazioni tra cui quella intercorsa tra CAPPA e GERACE (prog. 5320 RIT 3069/11). Si comprende che FALBO non sta mantenendo fede agli accordi presi, bensì pretende somme di denaro così come preventivato da GIGLIO il quale, dopo la riunione del 28 gennaio, dice: *"Vedrai che FALBO non manterrà fede"*. Per tale motivo, il pomeriggio del 14 febbraio 2012, CAPPA dice a GIGLIO di ricontattare i cugini di FALBO (prog. 5350 RIT 3069/2012). Inoltre, sempre lo stesso giorno, è DILETTO Alfonso a chiamare FALBO il quale si trova a Brescello con Mimmo l'Avvocato, ossia GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino (prog. 1132 RIT 3276/2011).
Nella successiva conversazione BOLOGNINO Michele incarica RICHICHI di chiamare DILETTO per la questione dell'affare Sorbolo (prog. 3151 RIT 113/2012). DILETTO dà appuntamento a BOLOGNINO, sempre per il tramite di RICHICHI, presso un bar di Brescello (prog. 3672 RIT 3275/11). Poiché l'appuntamento viene spostato al giorno seguente, BOLOGNINO si reca da GIGLIO Giuseppe (prog. 3151 RIT 113/2012; prog. 3672 e 3676 RIT 3275/11; prog. 3164 RIT 113/2012).
Sulla ritenuta presenza di GRANDE ARACRI Domenico il teste ha evidenziato alcune conversazioni. PALLONE riceve una sua telefonata e lo riferisce a CAPPA dicendogli: *"Ho ricevuto una telefonata, dice: Ci dobbiamo vedere un attimo"*; *"Eh, mi ha chiamato un*

Avvocato da giù, hai capito?, e mi ha consigliato: Ci vediamo eventualmente, gli facciamo. .." (prog. 5878 e 5836 RIT 3069). PALLONE informa anche GIGLIO dicendo: *"Mi ha chiamato un Avvocato di sotto, a me, per questo discorso qua"* (parlano dell'affare Sorbolo)*"Lui si è appoggiato a un Avvocato di qua, perché risultano gli amici nostri, e mi ha chiamato, siccome siamo amici, mi ha chiamato e mi ha detto: Ci dobbiamo vedere"* (prog. 38222 RIT 110).
Quindi, il 15 febbraio 2012, come da accordi, DILETTO prima incontra BOLOGNINO e poi incontra FALBO (prog. 5888 e 5893 RIT 3069/11; prog. 3725 RIT 3275/2011; prog. 1159 della RIT 3276/2011; prog. 1160 e 1161 RIT 3276/2011). Mentre DILETTO sta incontrando FALBO, BOLOGNINO chiama SARCONE Nicolino e gli chiede se DILETTO si trovi con lui. SARCONE risponde affermativamente e BOLOGNINO gli precisa: *"Chiedigli se ci possiamo vedere domani mattina, in prima mattinata, subito là, al bar di mio figlio (...) a Parma, al bar di mio figlio"* (prog. 3404 RIT 113/2012). Pertanto DILETTO, BOLOGNINO, SARCONE e FALBO partecipano tutti a questo incontro (prog. 3406).
La mattina seguente GIGLIO Giuseppe informa CAPPA che i due fratelli, SARCONE Nicolino e Gianluigi, si sono recati da lui e che FALBO ha parlato con loro (nella riunione del giorno prima). GIGLIO precisa che è necessario incontrarsi di nuovo perché intuisce che FALBO li vuole denunciare e non vuole finire nuovamente su tutti i giornali (prog. 2820 RIT 1455). Trattasi, ha spiegato il teste, degli articoli di stampa sulle perquisizioni subite da GIGLIO ad opera della DDA di BRESCIA in relazione allo smaltimento di rifiuti nella cava di Mapello nella quale avevano lavorato i camion della GIGLIO e della S.I.C.E. .
GIGLIO, secondo la ricostruzione d'accusa, cerca di chiudere la situazione con FALBO così come emergerebbe dal un commento di GERACE nel corso della conversazione con CAPPA. CAPPA gli dice che vuole fare un lavaggio di testa a GIGLIO *"perché mi sta dando fastidio anche Pino, che cazzo. Andiamo a combattere di qua e di là. Ti voglio dire solo una cosa: che se lui dice sempre che vuole perdere 100, 200, 300.000 euro così, per far piacere a quello"*. E GERACE risponde: *"Anche perché non sono soldi vostri, capito? Io capisco che lui, diciamo, ha salvato le società.Oh, anche perché i soldi non sono i vostri"* (prog. 6139 RIT 3069).

Il 18 febbraio del 2012 DILETTO incontra prima BOLOGNINO e poi FALBO. Il pomeriggio DILETTO contatta FALBO chiedendogli se ha sentito SARCONE Gianluigi e FALBO risponde. FALBO risponde che è importante risolvere il problema (prog. 1205 RIT 3276). Nello stesso giorno BOLOGNINO, sempre tramite RICHICHI, torna ad incontrare DILETTO a Brescello (prog. 3967, 3968 e 3969 RIT 3275).
Il 22 febbraio 2012 viene organizzata la terza riunione tra i suddetti personaggi che avverrà il 24 febbraio 2012. Questa riunione viene anticipata da una telefonata intercorsa tra DILETTO e SARCONE Gianluigi i quali decidono di fissarla al rientro di BOLOGNINO Michele dalla Calabria perché devono parlare con GIGLIO Giuseppe.
Ed invero, la mattina del 22 febbraio del 2012, DILETTO viene chiamato da FALBO, che gli passa SARCONE Gianluigi. Costui, ha spiegato il teste, dice: *"Allora, li avete sentite?"* e DILETTO risponde : *"No, dobbiamo andare da lui, dobbiamo andare da lui. Secondo me, domani mi chiama lui"*. SARCONE: *"Da GIGLIO?"* e DILETTO: *"Sì"* (prog. 1308 RIT 3276).
DILETTO deve parlare con CAPPA così come concordato con BOLOGNINO che in quei giorni è tornato in Calabria. A tal proposito SARCONE, secondo la ricostruzione fornita dal

teste, dice: *"Perché lui, Michele, aveva detto in quel modo: gli dovevi mandare... tu dovevi chiomare a CAPPA per fargli il discorso"* e DILETTO: *"Ma prima, perché dobbiamo parlare noi bene con GIGLIO. E poi ha detto in quel modo, dobbiamo parlare noi bene con GIGLIO. E poi, secondo me, domani arriva pure quell'altro"*. SARCONE: *"Chi è quell'altro?"*. DILETTO: *"Eh, Michele"*. SARCONE: *"Ah, non c'è, che non c'è?"*. DILETTO: *"No. Domani arriva. Perché come arriva, come arriva, prendiamo un appuntamento e facciamo tutto e domani sera..."*. SARCONE: *"Sì, sì, perché... ci sono quattro vendite già scritte della Tecnocasa. Ci sono... C'è Turu CAPPA che sta lavorando, 'sto Giovinazzo che pittura. Lo dobbiamo stoppare, il discorso. Noi non è che... mi spiego? E poi vediamo che dobbiamo fare, dai"*. DILETTO: *"Allora per domani sera, come arriva quello, mi chiama, per domani sera prendo l'appuntamento, okay?"*. SARCONE: *"Prendi l'appuntamento domani stesso"*.

Del ritorno di BOLOGNINO ne sono informati anche altri soggetti, come, ad esempio, BLASCO Gaetano, che la mattina del 21 febbraio, proprio prima della partenza, gli consegna la somma di 3.000 euro da portare in Calabria (prog. 7357 e 7365 RIT 2931/11; prog. 648 RIT 306/2012).

La mattina del 22 febbraio BOLOGNINO conferma a BLASCO Gaetano la sua presenza all'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino. (prog. 7422 RIT 2931). Di tale incontro vi è un riscontro nel pedinamento di BOLOGNINO e RICHICHI effettuato dai Carabinieri di Crotone sin dal loro arrivo, il pomeriggio del 21 febbraio del 2012, presso l'aeroporto Sant'Anna di Crotone con un volo da Milano Linate. Li vengono prelevati da due uomini a bordo di una Fiat Multipla targata BA228MJ, intestata a Megna Mario, esponente di spicco dell'omonima consorteria dei Megna di Crotone. Il giorno seguente la stessa Fiat Multipla è notata recarsi per ben due volte a Cutro, in contrada Scarazze, proprio in direzione di marcia dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. I Carabinieri di Crotone, peraltro, intercettano una conversazione ambientale nella Fiat Multipla (RIT 30/2012) in cui Abramo si ferma a parlare con gli occupanti l'autovettura e gli dice: *"Tutto a posto? Non c'era, è andato qua che stava parlando con uno"*, riferendosi proprio, in tesi, a GRANDE ARACRI. Dice: *"Secondo me, un'oretta ci vuole"*. Gli occupanti della Fiat Multipla rispondono: *"Va bene, torniamo"*. Che uno degli occupanti l'autovettura sia BOLOGNINO Michele emergerebbe sempre nel prosieguo di quell'ambientale perché è lo stesso Abramo che dice al suo accompagnatore *"Quello è BOLOGNINO, quello che parlavo l'altra volta"*.

La mattina del 24 febbraio del 2012, sempre tramite RICHICHI, DILETTO e BOLOGNINO si accordano per vedersi a Montecchio (prog. 4678, 4679, 4684, 4686, 4688 e 4693 RIT 3275/2011). Mentre si sta recando a Montecchio, BOLOGNINO contatta GIGLIO. Costui gli confida le sue preoccupazioni inerenti i cantieri e BOLOGNINO non solo gli comunica di essere rientrato a Parma ma, in relazione a quest'incontro con GRANDE ARACRI, gli dice: *"Eh, sono andato a vedere 'sto fatto, io pure, ora sono andato a Montecchio, poi ci vediamo. che l'Avvocato ha parlato"* (prog. 4211 RIT 113/2012). L'espressione "l'Avvocato ha parlato", viene intesa nel senso che GRANDE ARACRI si è espresso sulla problematica di GIGLIO Giuseppe.

Occorre precisare che l'incontro con DILETTO è solo preparatorio. Viene fissata, infatti, una nuova riunione per le ore diciassette del 24 febbraio alla quale partecipa FALBO. DILETTO chiama FALBO per farsi venire a prendere a Brescello, perché dopo andranno insieme all'appuntamento (prog. 1353, ore 12:09 RIT 3276/2011). Nel frattempo, in un'altra

conversazione, GIGLIO dice a BOLOGNINO che vorrebbe estendere la riunione agli altri soci, perché lì, in questo momento, non sono presenti né CAPPA né PALLONE. Tuttavia, BOLOGNINO gli fa capire l'inopportunità di questa richiesta (prog. 232, RIT 113/2012). Ed invero, nella telefonata fra DILETTO e SARCONE Gianluigi era stato concordato di parlare solo con GIGLIO. BOLOGNINO gli dice: *"Pì, sono fatti che vi dovete vedere voi. Io non è che voglio (...)A me, mi hanno detto in questo modo che... e io glielo posso dire (...) E sì, vedi tu a me. Oggi sono venuti qua e mi hanno detto: Adesso lo chiamo e glielo dico, a Pino"*. E GIGLIO insiste: *"Vediamoci prima noi (...)Io c'ho anche un compromesso da fare"*.
BOLOGNINO, tramite RICHICHI, richiama DILETTO il quale, tuttavia, è perentorio: *"No, tu gli dici che io ho chiamato a tutti e alle cinque ci dev'essere. Non lo so, rimanda il compresso (...) Rimanda il compromesso, che tanto... va beh, va più tardi, va prima. Io alle cinque gli ho dato appuntamento a tutti, noi siamo lì all'ufficio"* (prog. 4725, RIT 3275/2011). Pertanto, BOLOGNINO informa GIGLIO che non è riuscito ad accontentarlo
Ma GIGLIO chiede espressamente che alla riunione sia presente anche BOLOGNINO il quale conferma la sua presenza (prog. 4245, RIT 113/2012).
Nelle conversazioni successive emerge che a Gualtieri si stanno recando DILETTO e FALBO da una parte, BOLOGNINO e RICHICHI dall'altra (prog. 1365 RIT 3276/11; prog. 4264 RIT 113/2012; prog. 4732 RIT 3275/2011, prog. 4733 RIT 3275/11). Il giorno seguente GIGLIO informa CAPPA di quanto discusso durante l'incontro. Gli dice: *"Ieri è venuto Franco FALBO, che dice che vuole le quote"* (quindi sta chiedendo indietro le quote)*"Insieme con lui sono venuti i suoi amici"*. Pertanto, alla riunione, secondo la ricostruzione d'accusa, sono presenti DILETTO e altri personaggi tra cui SARCONE Gianluigi. CAPPA rimprovera a FALBO il fatto di non avere rispettato gli accordi iniziali presi a gennaio. CAPPA dice a GIGLIO: *"Il discorso qual è? Ci siamo visti l'altra volta e abbiamo detto che facevamo in un modo, perché non l'ha fatto?"*(prog. 39554 RIT 110/11) La notizia dell'incontro viene commentata anche in un'altra telefonata tra CAPPA e GERACE nonché, in particolare, in quella tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio la sera del 25 febbraio del 2012. BLASCO ha spiegato il teste, dice a VALERIO: *"Vuoi vedere che questa sera li pizzichiamo tutti a Parma? Che ieri dovevano venire con noi, poi GIGLIO a mezzanotte si è liberato. Ieri, quando ho chiamato Pino"*, cioè GIGLIO, *"ascolta, ieri, quando ho chiamato Pino, erano tutti nell'ufficio di Pino. Gianluigi"*, riferito a SARCONE, *"Fronzo la scimmia"*, cioè DILETTO Alfonso, *"Michele"*, riferito a BOLOGNINO, *"Pino e Franco FALBO. Stanno cercando di convincere Pino a dargli le delibere a tutti. Ma guarda questi figli di puttana. Eh, vedi che figli di puttana, perché Pino gli deve deliberare a tutti, non l'ha capito. Glielo mettono nel culo a Pino, hai capito? Che dice che devono fare loro le costruzioni, che ci sono dei lotti che si devono fare loro. Ora, qualche volta con Pino dobbiamo uscire da soli, così ci spiega tutto"* (prog. 957 RIT 306/2012).
Questa conversazione confermerebbe l'interesse di SARCONE Gianluigi per il contratto preliminare relativo ai ventotto appartamenti. Ed infatti, dopo quest'incontro, costui comincia ad avere contatti diretti con CAPPA Salvatore. Nella conversazione del 27 febbraio del 2012 CAPPA viene contattato da SARCONE accordandosi per un incontro (prog. 2892 RIT 1455; prog. 1898 RIT 1455). I due si incontrano nel bar a Pieve Modolena dove i SARCONE hanno i loro uffici (prog. 7178 della RIT 3069/11).

Quella sera CAPPA chiama prima GIGLIO (prog. 39715), e poi contatta PALLONE (prog. 7209). Quindi informa gli altri soci di questa riunione. Anche qui CAPPA racconta che ha visto DILETTO Alfonso ed altri due, uno dei quali è SARCONE Gianluigi. Sempre quella sera SARCONE Gianluigi riferisce a BOLOGNINO l'opportunità di restituire le quote a FALBO (prog. 4658 RIT 113/2012).

Da tali conversazioni emerge, in tesi, che il motivo per cui devono essere restituite le quote a FALBO è quello di intervenire nell'affare Sorbolo, intervento che, tuttavia, non avverrà.

La mattina del primo marzo del 2012 SARCONE Gianluigi chiama CAPPA e gli chiede se è stato deciso qualcosa in merito alla cessione delle quote a FALBO. CAPPA risponde che è stato fissato un incontro con il commercialista ma che lui non vuole restituire queste quote (prog. 2905 RIT 1455/11). Ed invero, sarà proprio CAPPA a negare espressamente questa restituzione, così come confermato anche a GIGLIO (prog. 7369 RIT 3069/2011).

A questo punto viene registrato un altro intervento di GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino per risolvere la suddetta questione.

SARCONE Gianluigi cerca di contattare CAPPA, che non gli risponde. La mattina del 12 marzo del 2012 CAPPA riferisce a PALLONE di aver ricevuto la telefonata di SARCONE Gianluigi (indicandolo come il parente di FALBO Francesco) ma di non avere risposto perché prima vuole capire qual è la situazione con l'Avvocato. CAPPA, ha precisato il teste, dice: *"Mi ha chiamato al parente, no?"*, riferito a FALBO, *"Va beh che al parente gli dico che la sta vedendo l'Avvocato, che ci deve mettere in contatto con l'Avvocato con lui"*(prog. 8221 RIT 3069/11).

Nel pomeriggio del 12 marzo, alle 15:36, CAPPA richiama SARCONE Gianluigi. SARCONE, ha spiegato il teste, gli chiede: *"Niente, mi devi dire che devo fare là"*, cioè nei cantieri di Sorbolo. CAPPA gli parla dell'intervento dell'Avvocato per sanare la situazione e precisa che metteranno tutto per iscritto. SARCONE chiede conferma (prog. 8249 RIT 3069/11).

In effetti, la mattina del 19 marzo 2012, PALLONE riferisce a CAPPA di aver ricevuto, anche in questa occasione, la telefonata dell'Avvocato che stava giungendo all'aeroporto Milano e che, quindi, si potevano vedere nel pomeriggio (prog. 8748 RIT 3069/11). L'incontro viene fissato da GIGLIO Giuseppe a Gualtieri alle ore diciassette. All'appuntamento viene invitato anche GERACE Salvatore (prog. 8753 RIT 3069/11). Alle 09:24 CAPPA contatta FRONTERA Francesco dicendogli: *"Oh, il pomeriggio c'è l'Avvocato pure. Andiamo là e parliamo con l'Avvocato (...)*. Poi, riferendosi alla conversazione avuta con SARCONE Gianluigi, dice: *"Alla fine... No, gli ho detto... lui sta dicendo, mi ha chiamato e gli ho detto: Vedi che se la sta vedendo l'Avvocato e mettiamo tutto per iscritto* e quello che lui dice è quello che noi diciamo"(prog. 8754 RIT 3069/11).

CAPPA, ha spiegato il teste, si mostra deluso dall'intervento effettuato dai vertici dell'organizzazione emiliana perché stanno accontentando FALBO e scontentando gli altri soci. Infatti dice: *"Loro, che si sono messi in mezzo pure, si sono lavati le mani. E no, dateci il terreno. Come, diamoci la terra... E i debiti, e i debiti non li vuole? Lui vuole solo le case"*, riferito a FALBO.

Alla riunione si reca anche FALBO e, di quanto discusso, se ne avrebbe evidenza quando CAPPA ironicamente commenta con GERACE che FALBO ha avanzato anche la richiesta di restituzione di un terreno (prog. 8818 RIT 3069/11). In un'altra telefonata, poi, GIGLIO,

convinto di poter accontentare FALBO e riaccettarlo in società, ammette con CAPPA: *"Però poi dobbiamo sposare tutte le conseguenze che potranno succedere, oi Tu"*, ossia le conseguenza per essersi messo in contrasto con le decisioni dei vertici che volevano il rientro di FALBO (prog. 8841 RIR 3069/11).

Il giorno seguente PALLONE e CAPPA tornano a parlare della conversazione avuta con l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico. PALLONE, ha riferito il teste, racconta: *"Sto andando, che mi vedo con Mimmo, che ci siamo visti pure ieri, che ieri sera siamo stati assieme pure"*. E ancora: *"E l'ho detto, però lui mi ha detto che... Poi ti dico un'altra cosa, mi ha detto, che adesso non è il momento, mi ha detto, poi te lo dico un'altra volta. Gli ho detto: Va bene. Mi ha detto: Guarda, è meglio, è meglio che fate così. Gli ho detto: Ma vai ad ascoltare 'ste cazzo... Comunque io gli ho detto ieri: L'impegno che hai preso, lo devi mantenere, gli ho detto io, perché lui non è che sistema a loro e di CAPPA non ne vuole sapere niente, gli ho detto. Vedi come... come dobbiamo fare per vederlo"*. Sostanzialmente PALLONE acconsente di salvaguardare FALBO ma anche gli interessi degli altri (prog. 8870 8932 RIT 3069/11).

Occorre puntualizzare che la presenza di GRANDE ARACRI Domenico in Emilia viene registrata proprio tra il 20 e il 22 marzo del 2012. In particolare, il 20 marzo viene monitorata una riunione relativa al Fallimento Rizzi presso lo studio Minervino di Reggio Emilia, alla presenza di GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e proprio GRANDE ARACRI Domenico.

In un'altra conversazione del 22 marzo 2012 PALLONE dice a CAPPA di essere riuscito a parlare con Mimmo l'Avvocato e di avergli chiesto di tutelare i loro interessi. PALLONE dice (prog. 9144 RIT 3069/11). PALLONE, ha precisato il testimone, definisce il ruolo di AIELLO e dice che GRANDE ARACRI Domenico gli avrebbe riferito di avere chiesto di AIELLO: *"ma al cognato, gli spettano soldi?"*. E PALLONE: *Chi è il cognato? Che c'entra il cognato?. Il cognato non c'entra, non è entrato mai in niente, il cognato è venuto fuori dopo tutto il bordello che ha fatto"*. E CAPPA conferma: *"Perché ci ha venduto le quote, cazzone"*. Ed ancora PALLONE: *"Mi ha detto, mi ha detto... che mi ha detto: Allora torna questo scemo, mi ho detto. Mi ha detto: Comunque fammi chiamare dal commercialista, che vediamo, gli ho detto io. Ti faccio chiamare dal dottor Muzzioli"*, cioè il consulente di Carpi.

La mattina del 29 marzo, PALLONE riferisce a GIGLIO che GRANDE ARACRI Domenico ha parlato sia con Muzzioli che con FALBO (prog. 44278 RIT 110/11). GIGLIO, a sua volta, riferisce a PALLONE che FALBO gli ha manifestato il suo timore per questi nuovi accordi, ossia quello di continuare ad essere estromesso. Infatti FALBO gli dice: *"Oi Pì, mi raccomando, che la situazione la tieni in mano tu. Che dopo facciamo l'accordo, la situazione la tieni in mano tu. Però io voglio che la tieni in mano, che io non mi fido più neanche della camicia che indosso (...) La situazione la tieni in mano tu, facciamo tutto quello che vuoi. Se non faccio niente (...)"La gestione delle società, te l'ho detto, la dobbiamo avere in mano. Io dico che facciamo l'amministrazione come hai detto tu, e poi però la devi... la devi... la devi tenere, eh"* (prog. 44323 RIT 110/11). In realtà, secondo l'ipotesi d'accusa, gli accordi di dover restituire le quote a FALBO e di creare un nuovo organo amministrativo vengono imposti a seguito delle suddette riunioni ma sono mal visti dai restanti soci ed in particolare da PALLONE. Ciò emergerebbe da un'altra conversazione in cui GIGLIO risponde a PALLONE dicendo: *"E va beh, si fa il Collegio Sindacale, non è quello il problema. Siamo*

tutti amministratori e nessuno è amministratore"(prog. 44340 RIT 110/11). Si aggiungono anche le conversazioni tra CAPPA e GERACE e tra CAPPA e PALLONE (prog. 438,441 RIT 718/2012).

SARCONE Gianluigi continua ad interessarsi delle vicende di Sorbolo anche nei giorni a seguire. Ed invero, il 2 aprile 2012, SARCONE contatta FALBO per informarsi proprio del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, tanto da chiedergli di accompagnarlo dal curatore (prog. 570 e 586 RIT 713/12). Successivamente, il 5 aprile, SARCONE Gianluigi discute con un uomo non identificato sul terreno della GEA IMMOBILIARE, probabilmente -secondo l'accusa - quello che era stato venduto alla TANYA: *"C'era l'accordo là, dice che vuole il terreno di sotto, quello che dava a maggioranza la GEA, che dava a maggiora..."*. L'uomo dice: *"A maggioranza. Prima prendeva il terreno di qua, adesso si prende quello di là"*. *SARCONE: "Ma Pino GIGLIO"*. E l'uomo: *"Eh"*. SARCONE: *"E questo tu ti regoli là più di me"* (prog. 769 RIT 713/12). Trattasi, probabilmente, del terreno di Capo Colonna che FALBO aveva anche proposto a GIGLIO. Nei giorni seguenti ci sono altre riunioni e altre telefonate sempre sulla questione di FALBO (prog. 1650 RIT 718/12; prog. 13894 e 13895 RIT 2741/11).

La mattina del 18 aprile del 2012 FALBO parla con SARCONE Gianluigi in ordine a alcuni interventi immobiliari riguardanti, probabilmente, i ventotto appartamenti. (prog. 1223 RIT 713). La conversazione prosegue poi sulle riunioni relative all'affare Sorbolo. A tal proposito, FALBO dice: *"Dobbiamo vado dagli sciancati e vediamo che succede, domani poi ti aggiorno"*. Pertanto, SARCONE continua ad essere informato anche del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI. Inoltre FALBO lo avvisa anche di aver ricevuto un decreto ingiuntivo (prog. 1455 RIT 713/12).

Dopo una di queste riunioni tenutasi a Gualtieri, il 26 aprile del 2012, PALLONE Giuseppe informa CAPPA dell'intenzione di GIGLIO di trovare una soluzione alla pretesa di FALBO di tornare in possesso delle sue quote (prog. 2611 RIT 718/11)

Sulla questione della cessione delle quote a FALBO si continua a discorrere nelle settimane a seguire. L'8 maggio del 2012 ne parlano, per esempio, PALLONE e CAPPA. Costui è sempre contrario al rientro in società di FALBO (prog. 3848 RIT 718/11). E la mattina del 10 maggio CAPPA parla con GERACE della preoccupazione di PALLONE e dice: *"la colpa cade su di me, che io firme non ne metto, hai capito? Ma io questo voglio, che almeno io vi dimostro che così dobbiamo restare e basta"*(prog. 3989 RIT 718/11). Sempre il 10 maggio, FALBO si lamenta a sua volta con SARCONE Gianluigi della mancata risoluzione della questione delle sue quote per la contrarietà di CAPPA e PALLONE. E poi aggiunge: *"CAPPA invece si è perso, non si fa vedere più. Adesso è capace che... Si è reso conto che ha combinato un bordello. Comunque mò vediamo, cugi"* (prog. 2530 RIT 713/12).

Il 15 maggio del 2012 viene indetta l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci della K1 e della GEA IMMOBILIARE. Sarebbe stata questa l'occasione per FALBO anche per rientrare in possesso del 33% delle quote di K1. FALBO stesso inizia ad avanzare pretese perché vuole avere il diritto di parola sulle questioni importanti dell'impresa, essere convocato per fare i nuovi conteggi ed eseguire un'elencazione dei lavori edili ancora da fare (prog. 49117 RIT 110/11; prog. 4563 RIT 718/2012).

La cessione delle quote a FALBO non avverrà mai.

Il tentativo del 22 maggio di FALBO , che torna a sollecitare CAPPA proprio su questo punto (prog. 5132 RIT 718/11), e le ulteriori riunioni non risolveranno la questione. Anche perché FALBO aveva cercato di ottenere la maggioranza delle quote e di tornare con quello 0,01% (prog. 6679, 6698 e 6701 RIT 718/2012). Trattasi, ha spiegato il teste, della riunione del 26 maggio nella quale PALLONE dice a CAPPA: *"E' tranquillo, ci dobbiamo vedere pure per parlare, insomma, che ci sono queste cose sotto controllo a volte in giro. Prima ci vediamo e meglio è, prima ci vediamo e meglio è"* (prog. 5630 RIT 718/2012). A questa si aggiunge l'incontro del 6 giugno del 2012 alla presenza del commercialista Muzzioli (prog. 6597 RIT 718/12).
L'11 giugno 2012 BOLOGNINO, alla presenza di GIGLIO, chiama DILETTO e, ha riferito il teste, gli dice: *"Vieni a Sorbolo, là, a Pino... che sono con Pino, a Sorbolo, là, che ti chiamo abbiamo incrociato. Or ora ti abbiamo incrociato, vieni a Sorbolo, là dove devono costruire loro"*(prog. 1006 RIT 1422/12). Il 13 giugno DILETTO conferma il suo arrivo. Probabilmente BOLOGNINO e DILETTO discutono anche di recarsi in auto in Calabria il giorno successivo. DILETTO, nell'occasione, chiede a BOLOGNINO il suo numero di cellulare e costui gli fornisce un'utenza in uso a GIGLIO (3355734251) (prog. 1196 RIT 1422/11).
Il 16 giugno del 2012 BOLOGININO Michele si reca a Cutro dove, alle 11:26, i Carabinieri di Crotone registrano il suo passaggio a bordo dell'autovettura BMW X6, di colore bianco, con la targa della Repubblica di San Marino J4758, in direzione proprio dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

4.8. Le società ed i soggetti che hanno lavorato nei cantieri di Sorbolo
Le indagini espletate hanno consentito di acclarare anche le società e i soggetti che hanno materialmente lavorato nel cantiere di Sorbolo.

Tra queste, innanzitutto, le società riferibili a GRANDE ARACRI Luigi, legato da un vincolo di parentela con GRANDE ARACRI Nicolino. Dalle intercettazioni telefoniche era infatti emerso che costui aveva un credito da riscuotere proprio per lavori eseguiti a Sorbolo. Ne seguirà una diatriba, alla quale parteciperanno GIGLIO; CAPPA e VILLIRILLO (prog. Telefonata nr. 8815, 8816, 9328 , 9384, RIT 110/2011; prog. 936, RIT 1454/2011; prog. 75 RIT 1455/2011).
Ha spiegato il testimone che: *"GRANDE ARACRI Luigi è convito in Infocamere. Abbiamo delle società: la BRESCELLO COSTRUZIONI S.a.s. di GRANDE ARACRI Luigi, con sede a Brescello, avente ad oggetto la compravendita di beni immobili effettuati su beni propri, società la cui composizione è costituita da GRANDE ARACRI Salvatore e GRANDE ARACRI Luigi, poi la G. e P. COSTRUZIONI, con sede sempre a Brescello, i soci sono Pittella Antonio Santo, GRANDE ARACRI Nicola, GRANDE ARACRI Luigi e GRANDE ARACRI Salvatore (questi sono i fratelli GRANDE ARACRI); e poi c'è anche un'altra società, la GRANDE ARACRI LUIGI, impresa individuale con sede a Poviglio, in via Romana, 153, sempre attività con specializzazione lavori edili. GRANDE ARACRI Luigi in passato è stato socio di GRANDE ARACRI Francesco, il fratello di Nicolino, lo ritroviamo nella COPLER, che sarebbe il consorzio di produzione lavoro emiliano romagnolo, che fino al 2000 aveva visto*

quali soci GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GRANDE ARACRI Salvatore, Spagnolo Vincenzo Salvatore e Ponaio Serafino. Per quanto attiene le imprese, queste imprese nell'affare Sorbolo, la G e P. COSTRUZIONI, dall'esame della documentazione eseguito, è risultata tra le ditte fornitrici della GEA IMMOBILIARE. L'impresa individuale GRANDE ARACRI LUIGI è stata invece fornitrice, ditta esecutrice di lavori, fornitrice della SORBOLO COSTRUZIONI. Ma troviamo anche della documentazione della K1, un contratto preliminare di compravendita stipulato il 12/12/2008 con il quale K1 vende a BRESCELLO COSTRUZIONI, rappresentata appunto da GRANDE ARACRI Luigi, un immobile sito a Sorbolo, sempre del comporto NU4, al prezzo di 146.000 euro."

Tra gli altri soggetti indagati nell'ambito dell'indagine *AEMILIA*, nei cantieri di Sorbolo viene individuato, come visto, anche FLORO VITO Selvino, che il 23 novembre 2011 (prog. 1928, RIT 1455) dice a CAPPA di essere creditore di 80.000 euro per lavori eseguiti: "*Anche con Floro Vito Selvino, per la verità, le cose non andranno in modo lineare, ci saranno delle discussioni, perché Floro Vito aspetta i soldi, deve pagare i suoi operai, ci sono anche delle discussioni animate. Floro Vito Selvino incaricherà il fratello Gianni, che è molto legato a GIGLIO anche per il discorso (come abbiamo visto) delle false fatture, gli dice: "Mi devi fare un favore urgente, devi chiamare Pino, gli devi dire: Pi, mio fratello Salvatore" – cioè Selvino, il soprannome – "si è ammazzato con uno, ha litigato violentemente per colpa del vostro cantiere di Sorbolo, che, se succede qualcosa, viene ora e vi brucia vivi", cioè sta aspettando i soldi. Quindi chiede al fratello di fargli da tramite (questa è la telefonata 4022 della RIT 2740). E in effetti GIGLIO interviene, cerca di risolvere lo situazione (abbiamo la telefonata 32476), lo dice anche a Floro Vito Gianni il 28 dicembre del 2011, in questa telefonata. Anche se la questione effettivamente si trascina poi nei mesi successivi*" come testimoniato dalle successive conversazioni (prog. 9048 RIT 3069/11; prog. 43241 RIT 110/2011, 9328 RIT 3069/11; 2409 e 2501 RIT 718/2012 e n. 3157 3162, 3353, 3157 3162, 353 RIT 1455/11).

Tra gli altri fornitori risultano la F.M.L. di BELFIORE Carmine, amministrata da Croci Deborah, nonché una ditta riferibile direttamente a VILLIRILLO Romolo, la CROTON COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Zunti, 15, a Parma. VILLIRILLO Romolo ne è l'amministratore unico, nonché socio al 90% delle quote societarie. "*La CROTON risulta proprio tra i fornitori della SORBOLO COSTRUZIONI. Troviamo anche delle fatture. Ce n'è una, la numero 14 del 14 maggio 2010, del valore di 57.000 euro e rotti, e la numero 23 del 14 giugno 2010, del valore di 42.501 euro e rotti. Viene incaricata anche dalla GEA IMMOBILIARE di eseguire dei lavori. Troviamo, infatti, anche in GEA la fattura numero 48 del 27 settembre del 2010.*

Infine viene rilevato il coinvolgimento della EURO GRANDE di GRANDE ARACRI Francesco: " *MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. A proposito della EURO GRANDE COSTRUZIONI, che avevo citato stamattina, che c'erano le fatture, noi troviamo un contratto di appalto stipulato il 13 marzo del 2008 tra LA PILOTTA, che è committente dei lavori, rappresentata da FALBO Francesco, e proprio la EURO GRANDE COSTRUZIONI, appaltatore, rappresentata da GRANDE ARACRI Rosita, la figlia di GRANDE ARACRI*

Francesco, per la realizzazione di immobili a Reggiolo. Se ne parlava in una telefonata. L'importo dei lavori concordato è di 1.650.000 euro..."

4.9. Le dichiarazioni di FALBO Francesco

FALBO Francesco alle udienze del 12.1.2017 e del 17.1.2017 ha ricostruito la vicenda che, a suo dire, lo vide vittima dell'estorsione poi oggetto della sua denuncia (capo 84)

Conobbe GIGLIO Giuseppe nel 2007, presentatogli da MUTO Antonio, detto Tonino. All'epoca stava eseguendo un lavoro di lottizzazione a Vicomero per conto della società SOCRATE, di cui era socio insieme a VETERE. Durante l'esecuzione di tale lavoro, GIGLIO e MUTO Antonio gli portarono della ghiaia e, da quel momento, iniziò una collaborazione, in quanto costoro gli dissero che avevano denaro da investire, e gli chiesero se potevano entrare nella sua società, finanziandola. In un primo momento GIGLIO e MUTO non volevano entrare a far parte della società SOCRATE, ma erano interessati agli affari che lui stava facendo a Sorbolo. In quel periodo, infatti, stava acquistando dei terreni a Sorbolo e, quindi, MUTO e GIGLIO gli dissero che, se avesse voluto, loro erano disposti a investire denaro in quello o in altro affare anche mediante "permute". Chiese quindi un parere al suo socio VETERE Antonio, il quale si disse favorevole a che entrassero in società pagando un terzo delle quote. A quell'epoca non necessitava di né di soci né di soldi, ma acconsentì a tale ingresso perchè abituato a costituire delle società con più soci ogni qualvolta doveva eseguire dei lavori che prevedevano ingenti esborsi di denaro. Era solito agire in questo modo fin dal 1995, ed è per questo motivo che furono costituite anche le società GEA e K1. Da lì a poco FALBO, tramite la sua società AZZURRA, comprò (al prezzo di poco più di un milione di euro) il terreno a Sorbolo, pagandolo 350.000 euro, con i quali lo liberò dalle ipoteche di cui era gravato, e il resto in "permute". In questo modo, dunque, liberò il terreno dalle ipoteche delle banche, pagando la somma di 350.000 euro e poi lo acquistò con delle "permute" dai venditori. Quando MUTO e GIGLIO entrarono in società, il terreno era quindi già intestato alla società AZZURRA (di FALBO e VETERE).

I lavori di Sorbolo, inizialmente, dovevano essere eseguiti finanziando la società LA PILOTTA, per far sì che essa comprasse i terreni dalla società AZZURRA. Tale progetto iniziale cambiò perché VETERE, in quel momento, aveva costruito la sua piscina personale e quindi si trovò in un momento di difficoltà economica. Per questo motivo VETERE si disse concorde a fare entrare GIGLIO e MUTO in società, perché in quel modo i due avrebbero dato una mano a pagare e a finanziare le società. L'accordo prevedeva che GIGLIO e MUTO entrassero in società acquistando, ciascuno, il 16% delle quote della LA PILOTTA per la cifra di 217.000 euro a testa. Questa cifra venne calcolata dal commercialista Mingori di Reggio Emilia, il quale, dopo avere fatto la *due diligence* della situazione patrimoniale e degli utili della società LA PILOTTA determinò il valore reale delle quote. Sebbene questo fosse l'accordo, una volta stipulato, MUTO e GIGLIO iniziarono a litigare e quindi, alla fine, MUTO decise di non entrare in società e, di conseguenza, GIGLIO acquistò sia le sue quote sia quelle di MUTO, diventando così titolare del 32% delle quote della PILOTTA a fronte del pagamento di 450.000 euro. I denari per entrare in società GIGLIO avrebbe dovuto darli a FALBO perché, prima della sua entrata, costui deteneva il 66% delle quote societarie e VETERE il 33%. GIGLIO iniziò fin da subito a pagare la somma, sempre in contanti. Pagava

sempre in contanti sottolineando che "...*Ma questo, tengo a precisare che non è che era nero, perché lui lo chiama nero, ma questo non era nero. Era un subentro, era... Non era nero*".
Non appena GIGLIO terminò di pagare la somma di 450.000 (circa un anno dopo) gli vennero cedute le quote. Il terreno di Sorbolo, comunque, era stato acquistato dalla AZZURRA e non dalla LA PILOTTA perché il commercialista gli aveva consigliato di dividere gli interventi e di svolgerli con più società. Per questo motivo venne costituita anche la GEA, di cui divennero soci, oltre a FALBO, anche VETERE e GIGLIO. Dopo la creazione della GEA i soci decisero di utilizzare questa società per lavorare a Sorbolo e LA PILOTTA per eseguire i lavori a Corte Bolognese a Reggiolo. I progetti che erano stati previsti per la società PILOTTA in relazione all'affare Sorbolo, vennero da quel momento eseguiti tramite la neo costituita GEA COSTRUZIONI
La GEA venne costituita, quindi, per acquistare il terreno di Sorbolo e, in seguito ad un mutuo concesso dalla Carige, la società acquistò i terreni dalla società AZZURRA, che era la società che aveva acquistato i terreni, pagandoli in parte con un esborso di denaro e in parte con "permute". Al momento di questo acquisto, AZZURRA aveva già pagato i 350.000 euro, ma doveva ancora dare i beni in "permuta". FALBO trasferì le obbligazioni della AZZURRA direttamente sulla GEA. Da questa operazione di compravendita la società AZZURRA aveva guadagnato un milione di euro, che AZZURRA ottenne nel momento in cui la GEA percepì il finanziamento dalla banca Carige.
La società K1, invece, era nata come società che doveva eseguire i lavori sui 5 condomini che FALBO doveva dare in "permuta" per il pagamento del terreno. Anche alla K1 venne concesso un finanziamento bancario, che venne utilizzato dalla GEA per comprare il terreno di Sorbolo. In questo modo la GEA incassò il mutuo della banca e ottenne anch'essa un milione/un milione e mezzo di euro. I soci della società K1 erano, gli stessi della Pilotta: FALBO, VETERE e GIGLIO che erano, inoltre, soci di un'altra società, denominata AURORA BUILDING.
Queste, dunque, erano le compagini sociali iniziali; tuttavia, VETERE, come visto, cedette poi le sue quote (tranne quelle della società LA PILOTTA) a causa di suoi motivi finanziari personali. VETERE vendette le sue quote della GEA, della K1 e della AURORA BUILDING a PALLONE Giuseppe. Su questa scelta FALBO non fu in totale accordo ma, malgrado ciò, considerava PALLONE un imprenditore stimato, anche perché si era occupato della costruzione di un intero quartiere in via Budellungo a Parma. Con PALLONE, tra l'altro, aveva anche un rapporto personale di amicizia, perché i loro padri erano amici di vecchia data e avevano vissuto tanto tempo insieme in Germania. PALLONE, per entrare nelle società, si impegnò a comprare le quote di VETERE alle stesse condizioni in cui le stesse si trovavano a quella data, e cioè con i finanziamenti e le garanzie che erano state concesse da VETERE: PALLONE quindi, subentrò, anche nei mutui e nei fidi di VETERE. Anche in questo caso, per valutare il valore reale delle quote, venne fatta una *due diligence* che stimò che il prezzo di acquisto in 450.000 euro. VETERE disse a PALLONE che di questi 450.000 euro, 100.000 euro dovevano essere pagati a FALBO, che glieli aveva prestati per pagare parte della piscina. PALLONE pagò quindi 350.000 euro a VETERE e rimase debitore di FALBO per 100.000 euro.
In questa vicenda si inserì CAPPA Salvatore in quanto, durante le trattative per l'acquisto delle quote della GEA e della K1, PALLONE lo presentò a VETERE e a FALBO come suo

socio. CAPPA Salvatore, comunque, non entrò ufficialmente nelle trattative perché le quote vennero acquistate solo da PALLONE e alle riunioni precedenti alla compravendita parteciparono solo PALLONE, VETERE, FALBO e GIGLIO, non anche CAPPA. FALBO ha chiarito che non conosceva e non conosce tutt'ora i rapporti interni tra PALLONE e CAPPA e, quindi, quando dice che le quote vennero comprate solo da PALLONE intende dire che alle trattative e alla compravendita partecipò ufficialmente solo quest'ultimo e non anche CAPPA. Invece, da come vide in occasione del loro primo incontro, ebbe la sensazione che GIGLIO e CAPPA si conoscessero già da prima perché si baciarono come due 'ndranghetisti:

P. M. – GIGLIO, viceversa, conosceva CAPPA?

DICH. FALBO F. – Da come ho visto io quando si sono visti la prima volta, secondo me sì.

P. M. – Ci dia qualche elemento. Quando lei ha reso l'interrogatorio, ha dato particolari molto precisi.

DICH. FALBO F – Ci sono baciati come si baciano gli uomini.

P. M. – Gli uomini quali?

DICH. FALBO F. – Gli uomini della 'Ndrangheta.

P. M. – Eh?

DICH. FALBO F. – Della 'Ndrangheta.

P. M. – E co. ie si baciano?

DICH. FALBO F. – E non lo so. Cioè, io non... Quando una persona... gli do la stretta di mano, loro invece si baciavano. GIGLIO e coso si baciavano.

P. M. – Le fecero qualche riferimento sulla loro esistenza come gruppo?

DICH. FALBO F – No.

P. M. – O lei vide solo questo bacio, che la lasciò un po' perplesso? O comunque lei lo lesse così.

DICH. FALBO F – Sì. Questo fece intendere che si conoscevano già.

P. M. – E siamo all'inizio. Dopodiché?

GIGLIO, dice FALBO, era un soggetto al quale occorreva stare attenti: "*Allora, con GIGLIO ci sono stati già dall'inizio i problemi, perché GIGLIO era una persona che... Dovevi stare attento a tutto quello che fai, perché lui cercava sempre l'escamotage per... Non era un socio; era una specie di iena che cercava sempre di morderti. Ci furono stati all'inizio perché già dall'inizio, quando doveva darmi questi cinquecentomila euro, mi disse... Perché lui ti faceva le domande per sapere, praticamente, come la pensavi tu. Mi disse: Ma tu, il nero, dove lo metti? Gli ho detto: Io è una volta che, quando prendo il nero... – perché nell'edilizia, signor Presidente, c'è sempre il nero. Se compri il terreno, devi dare il nero. Prima. Adesso è sparito. Se vendevi gli appartamenti, dovevi fare il nero, perché anche i clienti volevano fare il nero. E quindi c'è stato un esborso. un 20%, un 25% sempre di nero in tutte le operazioni edili. C'è sempre stato. E quindi, praticamente, io gli dissi che già dal 1995, quando prendevo dei... io li mettevo... Il nero, non lo mettevo nelle banche, perché come fai a mettere il nero in banca? Io lo portavo fuori*"... *DICH. FALBO F. – In Svizzera. A Montecarlo. Lui, praticamente, mi disse: Io c'ho un canale per portare i soldi all'estero. Ma non sapeva che io li avevo già messi, già da prima i soldi, prima che me lo dicesse lui.*"

I denari (circa 500.000) che GIGLIO pagò per diventare socio della LA PILOTTA - pagati in contanti – furono portati Svizzera gradualmente, o personalmente da FALBO o affidandoli a corrieri a fronte di una commissione dell'1% del denaro trasportato. Dopo che GIGLIO pagò i primi 150.000 euro, si recò in Svizzera insieme a lui perché lo stesso aveva insistito a mostrargli il suo canale per portare i soldi all'estero. In Svizzera GIGLIO gli presentò un broker di nome Ruggero, anch'esso meridionale, il quale gli aveva proposto dei servizi per portare i contanti dall'Italia verso la Svizzera, tra cui il servizio di corrieri che si facevano carico del trasporto del denaro. Dopo il loro ritorno in Italia, GIGLIO convocò FALBO nel suo ufficio e gli mostrò un sacco nero in cui erano contenuti i 350.000 euro che GIGLIO doveva ancora pagare per diventare socio della LA PILOTTA. GIGLIO propose a FALBO di pagare il suo debito residuo tutto in una *tranche*, affidando i 350.000 euro ad un uomo che era presente in quel momento nel suo ufficio, il quale si sarebbe occupato di portare il contante in Svizzera. FALBO rifiutò la proposta perché non era intenzionato ad affidare i suoi soldi ad uno sconosciuto. Davanti a tale rifiuto, GIGLIO rispose che allora non gli avrebbe pagato i 350.000 euro tutti in una *tranche* e che avrebbe saldato il debito a rate come era stato precedentemente pattuito. FALBO disse a GIGLIO che, se avesse preferito, lui sarebbe stato disposto anche a ridargli indietro i 150.000 euro già pagati e a chiudere la trattativa in un nulla di fatto; in tal modo GIGLIO non sarebbe più entrato come socio nella LA PILOTTA. Davanti a tale proposta, GIGLIO rispose che in quel caso avrebbe preteso la restituzione del doppio della caparra per uscire dalla società. Quest'ultima proposta era per FALBO inaccettabile e quindi i due rimasero d'accordo che GIGLIO sarebbe entrato nella società LA PILOTTA come socio, continuando a pagare il suo debito di 500.000 euro a rate.

Tra FALBO e GIGLIO non furono mai stipulati atti scritti per regolare le modalità di pagamento. I problemi tra loro iniziarono, quindi, fin da subito, cioè fin dal momento in cui GIGLIO iniziò a pagare le quote per diventare socio della LA PILOTTA. Malgrado ciò, FALBO accettò comunque di costituire sia la GEA sia la K1 con GIGLIO per due motivi. Innanzitutto perché quelle sarebbero state le società che si sarebbero occupate dell'affare Sorbolo e GIGLIO era entrato nella LA PILOTTA proprio perché era interessato all'affare Sorbolo; era infatti LA PILOTTA la società che secondo il progetto originario avrebbe dovuto acquistare i terreni dalla AZZURRA e eseguire i lavori sul terreno di Sorbolo. In secondo luogo, l'ingresso di GIGLIO nella LA PILOTTA e la costituzione della GEA e della K1 sono fatti quasi concomitanti e, quindi, FALBO non ebbe il tempo di conoscere GIGLIO per il soggetto che, a suo dire, si rivelò successivamente.

Nonostante quella vicenda, FALBO, sebbene avesse pensato che GIGLIO lo avesse voluto ingannare, accettò di proseguire negli affari con GIGLIO precisando che, sebbene costui non avesse mezzi giudici per pretendere la restituzione del doppio della caparra, aveva altri mezzi per pretendere che altri facessero ciò che lui voleva poichè utilizzava metodi mafiosi.

A tale proposito il teste ha raccontato di un episodio al quale assistette quando, in un'occasione, si recò da GIGLIO per prendere la seconda tranche del pagamento dovuto; durante tale incontro GIGLIO ricevette una telefonata da un personaggio che era a sua disposizione, il quale gli riferì che in una cava c'era un soggetto che stava creando dei problemi. Dopo questa telefonata GIGLIO chiamò un altro personaggio a lui vicino e gli disse: "*Guarda, vai in quella cava, che c'è questo qua che rompe le scatole, e fammi sentire i cazzotti per telefono. In vivavoce. Questo qua andò lì e io, che ero lì con lui, sentii le urla di*

quello là. Praticamente, questo qua lo stava proprio pestando, lo stava picchiando. E lui rideva. Ho detto: Scusa, ma mandi uno a picchiare quello là e ridi? Ma cosa ridi?"
Attorno a GIGLIO e al suo ufficio, ha detto FALBO, gravitavano molte persone: tra queste vide BLASCO, GRANDE ARACRI Francesco e SARCONE Nicolino che sapeva essere stati in carcere ma non per quale reato, tanto meno per associazione mafiosa.
LA PILOTTA, del resto, fece affari anche con la EURO GRANDE COSTRUZIONI, società di GRANDE ARACRI Francesco o, comunque della figlia.
GIGLIO impose anche BLASCO affinchè facesse le coperture in legno nei cantieri di Sorbolo. Tuttavia FALBO, avendo saputo che il fratello di BLASCO era stato ucciso in Calabria, cambiò la progettazione dei lavori e decise di fare i tetti non più in legno ma in calcestruzzo in modo da non doversi avvalere dell'opera di BLASCO.
FALBO conobbe anche FLORO VITO Sevino, che gli venne mandato da GIGLIO per fare gli intonaci, nonché i fratelli VERTINELLI e RIILLO Pasquale, i quali portavano la ghiaia nei cantieri. I fratelli VERTINELLI erano anche spesso presenti nell'ufficio di GIGLIO quando FALBO vi si recava. La ghiaia e i materiali, in realtà, erano forniti in generale da GIGLIO perché a lui era stato affidato l'appalto per le forniture ma quando un lavoro richiedeva un'ingente quantità di ghiaia, GIGLIO chiamava anche fornitori esterni tra i quali, appunto, VERTINELLI e RIILLO Pasquale. Malgrado la maggior parte dei lavoratori nei cantieri, soprattutto i fornitori fossero imposti da GIGLIO, riuscì comunque a far lavorare anche professionisti con cui collaborava da tempo, ad esempio gli elettricisti e l'idraulico. Ebbe rapporti di fornitura anche con i cugini di GRANDE ARACRI Francesco, che collaboravano con lui da più di trent'anni.
Nel cantiere di Sorbolo, oltre ad arrivare camion di GIGLIO, di VERTINELLI e di RIILLO, arrivavano anche camion di fornitura della famiglia Arena. FALBO era consapevole del fatto che la famiglia ARENA, così come la famiglia NICOSIA di cui aveva incontrato un esponente, erano famiglia mafiose di Isola Capo Rizzuto.
Davanti a contestazione del Pubblico Ministero, che gli ha chiesto di spiegare perché aveva dichiarato di non avere avuto l'impressione di legami mafiosi in capo a GIGLIO, CAPPA e PALLONE quando, invece, era consapevole che le forniture di materiale venivano fatte da esponenti di famiglia mafiose, FALBO ha risposto di avere intrattenuto rapporti solo con GIGLIO, CAPPA e PALLONE e non anche con i fornitori dei materiali, di cui ha percepito i legami con contesti mafiosi. Tali fornitori infatti erano pagati direttamente da GIGLIO, il quale li chiamava quando c'era bisogno di grandi quantità di materiali. FALBO non aveva nessun rapporto con questi soggetti che scaricavano merci ma semplicemente notò che erano soggetti legati a note famiglia mafiose.

Dopo il passaggio dei terreni dalla AZZURRA alla GEA e, successivamente, alla K1 iniziarono i cantieri per la costruzione di edifici su questi terreni. La K1, attuale proprietaria dei terreni per averli ricevuti dalla GEA la quale li comprò dalla AZZURRA, diede in appalto la costruzione degli edifici alla società SORBOLO, un'altra società di FALBO. Tramite le sue società, quindi, FALBO, era il proprietario dei terreni, il venditore dello stesso con un margine di guadagno e anche colui a cui venne dato l'incarico di costruire sui terreni. FALBO ha precisato che prima dell'inizio dei lavori, non fidandosi più di GIGLIO si recò dal notaio e fece scrivere nell'atto di compravendita del terreno di Sorbolo dalla AZZURRA alla GEA che

i lavori su quel terreno sarebbero stati eseguiti da lui, che doveva ritenersi il promotore di questa operazione, per la quale era stato costituito l'impianto societario finalizzato alla gestione dell'operazione edilizia. GIGLIO e VETERE erano comunque anch'essi d'accordo sul fatto che i lavori di costruzione sarebbero stati appaltati alla società SORBOLO, anche perché FALBO aveva detto loro che la costruzione degli edifici da parte della SORBOLO era una condizione per procedere alla vendita del terreno di Sorbolo dall'AZZURRA alla GEA e alla K1, delle quali GIGLIO e VETERE erano, unitamente a FALBO, i soci. In caso contrario infatti, FALBO non avrebbe proceduto con L'AZZURRA alla vendita del terreno e quindi tale terreno sarebbe rimasto nell'esclusiva proprietà di FALBO.
I primi lavori che iniziarono furono quelli di Reggiolo con la società LA PILOTTA; per eseguire i lavori GIGLIO mandò a FALBO due carpentieri che erano appartenenti alla cosca Nicosia. Fu impossibile, ha detto FALBO, lavorare con questi due carpentieri perché gli stessi pretendevano che li andasse a salutare non appena arrivava in cantiere, che non iniziasse a scaricare i camion prima di averli salutati e, comunque, li rispettasse. Riferì quindi a GIGLIO che non riusciva a lavorare con queste persone e decise di licenziarli previo pagamento di quanto loro dovuto. In mancanza di DURC non poteva tuttavia procedere al pagamento. Ne sorse un vero e proprio contrasto, che venne risolto grazie all'intervento di GIGLIO che impose il pagamento anche senza DURC.
Poco tempo dopo si presentarono in ufficio da FALBO, GIGLIO e un soggetto di Isola, un Nicosia che gli disse che non avrebbe dovuto permettersi di licenziare i due carpentieri perché erano persone con una famiglia alle spalle. Alla risposta di FALBO, secondo cui tutti avevano una famiglia alle spalle e che non avrebbe più lavorato con i due carpentieri, costui si alzò di scattò e, dopo aver pronunciato farsi chiaramente intimidatorie, se ne andò dall'ufficio seguito da GIGLIO. Costoro rimasero a parlare all'esterno sotto l'ufficio di FALBO e poi, dopo che il Nicosia si allontanò, GIGLIO tornò da FALBO e gli disse che doveva stare attento a quello che diceva perché il soggetto con cui aveva parlato era uno della famiglia Nicosia e che aveva più volte sparato con un bazooka in Calabria. GIGLIO aggiunse che FALBO non poteva "*mangiare da solo*" in questi lavori ma doveva "*far mangiare tutti*".
Dopo questo episodio GIGLIO mandò GRANDE ARACRI Franco da FALBO e impose a quest'ultimo di abbandonare i lavori di Reggiolo e di appaltarli alla società di GRANDE ARACRI. Costui, in realtà, non si impose su FALBO con la forza, ma fu GIGLIO che impose a FALBO di affidare i lavori a GRANDE ARACRI. Stipulò quindi con la sua società LA PILOTTA un contratto di appalto con la società EURO GRANDE COSTRUZIONI di GRANDE ARACRI. L'amministratore de LA PILOTTA era proprio FALBO Francesco e quindi fu lui personalmente a redigere il contratto di appalto in favore della società di GRANDE ARACRI. Dovette tollerare questa imposizione di GIGLIO.

In merito ai lavori del quartiere Venezia di Sorbolo, FALBO ha raccontato che inizialmente vennero svolti i lavori di urbanizzazione per poi procedere alla costruzione dei cinque edifici che erano stati dati in "permuta" per l'acquisto dei terreni stessi. GIGLIO avrebbe voluto eseguire i lavori di urbanizzazione, ma FALBO si rifiutò, ricordandogli che le condizioni alle quali erano stati ceduti i terreni alla GEA e alla K1 da parte della AZZURRA erano proprio che sarebbe stato FALBO a svolgere i lavori e che questa condizione era stata inserita nel contatto di vendita. GIGLIO allora concesse a FALBO di eseguire i lavori, ma a patto che i

materiali fossero da lui forniti: GIGLIO infatti aveva rimanenze di magazzino (derivanti da un precedente cantiere in cui aveva lavorato con VERTINELLI) e altri materiali che gli venivano ceduti da suoi debitori che non riuscivano a pagarlo. FALBO avrebbe dovuto svolgere i lavori facendosi fornire i materiali da GIGLIO. Per i lavori di urbanizzazione GIGLIO fornì quindi ghiaia, tubi e tegole, ma il problema in questo caso fu che questi materiali erano sforniti di certificati, i quali devono essere necessariamente allegati al collaudo. FALBO si rifiutò di pagare i materiali fino a che GIGLIO non gli avesse fornito i certificati, cosa che non avvenne. GIGLIO fornì a FALBO anche del materiale che lo stesso non aveva richiesto perché inutile nel cantiere come ad esempio filo spinato e gasolio; FALBO comunque accettò tali materiali perché si sentiva nella posizione di non poter dire no a GIGLIO, il quale in più occasioni lo minacciò, anche dicendogli che non poteva rifiutarsi di acquistare il materiale dopo aver guadagnato 15 milioni per aver concesso i lavori di costruzione in appalto ad una sua società.
Anche sulla fornitura dei pavimenti si creò una discussione perché inizialmente gli stessi dovevano essere forniti da VETERE, il quale però dovette tirarsi indietro perché GIGLIO si impose e stabilì che doveva essere lui stesso a fornire i pavimenti.
Un altro problema che FALBO ebbe con GIGLIO era che ogni qualvolta lo stesso gli emetteva una fattura, lo faceva da società diverse dalle sue e, nello specifico, da società che lo stesso GIGLIO dichiarava essere riconducibili ai suoi cognati.
Tutti questi problemi che si crearono con GIGLIO lo stavano rovinando, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche da quello personale, perché tali fatti accaddero proprio a Sorbolo, che era il paese dove FALBO era cresciuto, dove viveva con la sua famiglia e dove tutti lo conoscevano. Le preoccupazioni di FALBO erano che questi soggetti potessero rovinargli non solo l'operazione edilizia ma anche la reputazione che si era costruito in paese in tanti anni. In tutta questa situazione che si era creata, CAPPA e PALLONE non intervennero per cercare di sanare i conflitti perché, secondo l'opinione di FALBO, anche CAPPA era uno degli uomini a disposizione di GIGLIO.

In merito a PALLONE, FALBO ha aggiunto che lo stesso, attraverso la società MEDEA comprò da FALBO un lotto di terra a Vicomero che veniva da una liquidazione della SOCRATE (società di FALBO), pagandolo con tre assegni. Questi assegni venivano da una banca di Cutro e, poiché non si capiva da chi fossero emessi, FALBO li contestò a PALLONE, il quale senza fornire alcuna giustificazione si riprese i titoli e non pagò più il suo debito. FALBO non ricevette mai il pagamento da parte di PALLONE perchè questo credito venne ceduto a GIGLIO il quale, dal momento che FALBO non gli aveva pagato i materiali forniti senza certificati, chiamò PALLONE e gli disse di non pagare il suo debito a FALBO ma di pagarlo direttamente a lui.
PALLONE gli disse che tutti i suoi affari in realtà erano divisi a metà tra lui e CAPPA e che, quindi, anche CAPPA doveva contribuire a pagare il debito che aveva nei confronti di FALBO. CAPPA infatti gli consegnò tre assegni per contribuire al pagamento del debito di PALLONE nei suoi confronti:
P. M. – A me disse, nell'interrogatorio del... Lei ha fatto una denuncia, poi fu interrogato in Procura. Nell'interrogatorio del 10 settembre 2013 riferì (glielo dico in sintesi, le pagine della trascrizione integrale sono da 17 a 20) che PALLONE le disse che in tutte le sue

operazioni lui fa il 50% con CAPPA e che, dei duecentocinquantamila euro che in quel momento servivano, bisognava tirare fuori un po' di bianco e un po' di nero. Lei disse: "Allora, arrivati a questo momento, siccome io ho tirato fuori il bianco, il nero lo tira fuori lui", riferendosi a CAPPA...
DICH. FALBO F. – Sì.
P. M. – ...le disse PALLONE. "Mentre che abbiamo fatto, diciamo, questo discorso qua, mi presenta il CAPPA e dice: Il nero te lo dà lui adesso. Arriva il CAPPA e mi dà tre assegni". E lei ci portò tre assegni, che le farei vedere.
DICH. FALBO F. – Sì. Quel giorno là, però... Sì, sì, sì, sì, lo so.
P. M. – Lo conferma, questo fatto?
DICH. FALBO F. – Sì, sì, sì.
Vengono mostrati assegni al signor FALBO.
Il signor FALBO dichiara:
<<Ce l'ho, ce l'ho, grazie>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Però mi interessa che lei li riconosca, perché li produco.
DICH. FALBO F. – Sì, questi. Questi tre assegni.
P. M. – Sono i tre assegni che (lei dice) vengono da Cutro nel senso che...? Qui risultano tratti su un conto corrente della Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro.
DICH. FALBO F. – Sì.
P. M. – Quindi lei, assegni che arrivano dalla filiale di Cutro, non ne prende.
DICH. FALBO F. – No.

A seguito di specifica contestazione FALBO ha confermato di avere scoperto che gli assegni erano stati emessi da VILLIRILLO solo in un secondo momento, perché, per caso, incontrò VILLIRILLO Romolo, che non conosceva prima, presso un ristorante e quest'ultimo gli chiese se lui fosse FALBO, quello che aveva i suoi assegni. FALBO rispose che gli assegni li aveva restituiti a PALLONE e a CAPPA e che, comunque, nel frattempo la DDA e la Guardia di Finanza gli avevano sequestrato tutta la documentazione e che, quindi, non aveva più quei titoli:
DICH. FALBO F. – Ha fatto bene a ricordarmi. Io vidi VILLIRILLO, ma non perché lo conoscevo; non lo conoscevo, io, VILLIRILLO. C'era un cugino di mia cognata in un ristorante. Allora io ho conosciuto il cugino di mia cognata. Lui mi disse: Tu sei il fratello di Pasquale? – Sì. Questo qua è un amico, questo qua è VILLIRILLO. Lui, VILLIRILLO mi disse: Ma tu sei FALBO? Gli ho detto: Sì, sono io FALBO. Ha detto: Sei quello che, praticamente, c'ha gli assegni? Ho detto: Guarda che là ha preso tutto la Finanza, gli assegni, i cosi. Io glieli ho dati indietro a CAPPA, però nel mio ufficio gli ho dato la documentazione... E lui mi disse: Va bene...

Sempre a seguito di contestazione FALBO ha confermato che furono PALLONE e CAPPA a dirgli che gli assegni erano stati emessi da VILLIRILLO Romolo e che li rifiutò perché sapeva che questo VILLIRILLO aveva subito una condanna per usura. FALBO non era invece a conoscenza del fatto che VILLIRILLO Romolo avesse dei legami con la 'ndrangheta e con i GRANDE ARACRI. In seguito ad ulteriore contestazione, FALBO ha rettificato anche questa

risposta dicendo che non aveva la certezza che VILLIRILLO fosse un uomo di 'ndrangheta, ma che sul suo conto circolavano queste voci e, in particolare, si diceva che VILLIRILLO avesse rubato i soldi di "Mano di Gomma" (GRANDE ARACRI Nicolino). I motivi per cui FALBO non accettò gli assegni furono quindi che questi ultimi venivano da Cutro e che erano stati emessi da VILLIRILLO Romolo:

P. M. – Lei, durante lo stesso interrogatorio, pagina 24, disse che, quando le diedero questi assegni e lei non li voleva, le dissero: "Ma qual è il problema? Sono di Romolo questi qua, Romolo VILLIRILLO". – "Ah", ho detto. "Romolo VILLIRILLO? Questo qua l'hanno messo dentro per strozzinaggio e questi assegni qua dicevano che o sono suoi o sono di sua mamma. Io, la firma, non la conosco chi è".

DICH. FALBO F. – Sì.

P. M. – Però lei disse che glielo dissero subito che erano di VILLIRILLO.

DICH. FALBO F. – Sì.

P. M. – Ma per lei VILLIRILLO chi era? C'entrava con la 'Ndrangheta? C'entrava con GRANDE ARACRI Nicolino?

DICH. FALBO F. – VILLIRILLO, non l'ho mai conosciuto chi era. Sapevo soltanto...

P. M – Come nome.

DICH. FALBO F. – ...soltanto che, praticamente, era stato dentro per strozzinaggio.

P. M – E c'entrava qualcosa con la 'Ndrangheta e con GRANDE ARACRI?

DICH. FALBO F. – Questo, non lo so.

P. M. Da quello che sapeva.

DICH. FALBO F. – Da quello che sapevo, no.

P. M. – Lei (pagina 25 dello stesso interrogatorio) dice: "Questo qua, VILLIRILLO, si vociferava già che, praticamente, lui avesse preso i soldi di mano di gomma".

DICH. FALBO F. – C'erano delle voci, sì.

P. M. – E' questo il motivo per cui non ha preso gli assegni che arrivavano da VILLIRILLO?

DICH. FALBO F. – Il motivo che non li avevo presi era: uno, che erano di VILLIRILLO; e un altro, che arrivavano da Cutro. Quindi i due motivi erano questi.

Nel bel mezzo di tutti questi intricati rapporti reciproci GIGLIO e gli altri lo "*buttarono fuori*" da tutti gli affari.

Secondo il teste, i soci capirono il suo punto debole, rappresentato dal fatto che aveva investito tutto ciò che aveva in questa operazione e che questa la stessa era stata fatta a Sorbolo, che era il suo paese. GIGLIO, CAPPA e PALLONE usarono questa sua debolezza contro di lui.

La SORBOLO iniziò ad andare in sofferenza perchè le banche non concedevano più affidamenti e perché la GEA e la K1 non pagavano le fatture, in quanto anch'esse erano in sofferenza. FALBO ha negato con fermezza che queste situazioni di sofferenza delle varie società della galassia Sorbolo fossero dovute a sua *mala gestio*. I motivi della crisi erano, piuttosto, da individuarsi nel fatto che le banche non concedevano più finanziamenti perché questi vengono erogati in base agli stati avanzamento lavori e, man mano che le banche concedevano i soldi, gli stessi venivano usati per pagare i fornitori. A differenza della SORBOLO, la K1 riceveva indietro i soldi che spendeva perché i fornitori della SORBOLO

venivano pagati attraverso "permute" di appartamenti, i quali erano della K1, alla quale quindi tornavano i soldi che la SORBOLO pagava ai fornitori.
Alla fine del 2010 si creò una situazione di sofferenza delle varie società in seguito alla quale le banche non pagavano più, i soci non conferivano più capitali e non si riuscivano a vendere gli edifici. A questo punto PALLONE e CAPPA dissero a FALBO che non gli avrebbero pagato il loro debito di 100.000 euro a causa di questa situazioni di sofferenza delle società, di cui ritenevano imputabile FALBO stesso. In questa occasione ricevette anche delle minacce, in particolare CAPPA e PALLONE lo intimarono di stare attento perché avrebbero risolto le cose alla calabrese. Ciò avvenne non appena i due entrarono in società tramite PALLONE.
Nel 2011 FALBO cedette le sue quote societarie al cognato, il quale, a sua volta, le cedette a GIGLIO e a PALLONE. In quel momento la SORBOLO era appena fallita e GIGLIO e PALLONE volevano che FALBO uscisse dalle altre società, perché lo accusavano di aver sottratto denaro e di aver gestito male le risorse, circostanza, secondo FALBO, non vera; GIGLIO e PALLONE arrivarono anche a minacciarlo per convincerlo ad uscire dalle società. Malgrado ciò, egli non aveva intenzione di lasciare l'attività lavorativa che svolgeva da più di trent'anni e quindi decise che avrebbe ceduto le sue quote a suo cognato. GIGLIO e PALLONE accettarono tale proposta ma non appena il cognato di FALBO diventò proprietario delle quote, questi iniziarono a fare pressioni anche su quest'ultimo. Capì allora che la soluzione di mettere suo cognato all'interno delle società non era sufficiente a fermare l'attività intimidatoria di GIGLIO e PALLONE e che, anzi, aveva aggravato la situazione perché adesso anche suo cognato era vittima delle pressioni dei due. Per tale motivo FALBO disse al cognato di cedere le quote a GIGLIO e a PALLONE e di togliersi dai guai in cui lo aveva coinvolto.
A detta di FALBO le quote cedute, unitamente a quelle di cui GIGLIO e PALLONE erano già titolari, avevano un valore totale di 7/8 milioni di euro.
Nel minacciarlo, CAPPA più volte gli aveva mimato il gesto della pistola, intimandogli contestualmente di cedergli le quote societarie. La situazione che si era creata e, in particolare, il fallimento delle società e il rapporto teso con i suoi soci, lo avevano indotto ad una condizione di esaurimento nervoso che lo costrinse anche ad assumere farmaci. Malgrado questo stato d'ansia, FALBO ha sostenuto di non avere mai percepito questi soggetti come legati alla 'ndrangheta, avendoli considerati solo come un gruppo coeso personaggi assetati di soldi e senza scrupoli. GIGLIO addirittura aveva provato a sottrarre a FALBO anche la proprietà di un ulteriore terreno a Sorbolo; FALBO, piuttosto che continuare ad avere rapporti con lui, si disse disposto a fargli acquistare la titolarità del terreno. Questo non avvenne perché il venditore del terreno (tale signor Soccol di Milano) si rifiutò di fare il rogito con GIGLIO perché era FALBO che aveva pagato il terreno e non voleva stipulare con una persona diversa da quella che aveva già pagato il terreno.
Quando FALBO, tramite il cognato AIELLO, cedette le proprie quote a GIGLIO e a PALLONE volle ovviamente che gli venisse pagato il valore delle stesse e, in particolare, volle che per la K1 gli venissero ceduti cinque appartamenti, per la GEA 10 lotti e, in più, chiese loro di dividere i mutui che le società avevano acceso presso la banca.
Falliti tutti i tentativi di vedersi riconosciuto da GIGLIO e PALLONE il corrispettivo per la cessione delle quote, FALBO si rivolse, tramite suo padre, a SARCONE Nicolino, che conosceva perché egli e i SARCONE sono lontani parenti. Malgrado non vedesse i

SARCONE da anni, aveva saputo che SARCONE Gianluigi lavorava a Sorbolo e quindi, tramite suo padre, riuscì ad ottenere un incontro con lui. A tale incontro parteciparono FALBO, SARCONE Gianluigi e il padre di FALBO, il quale chiese a SARCONE Gianluigi se fosse possibile fare qualcosa per risolvere la questione della cessione delle quote del figlio senza fare troppo clamore, in quanto era amico del padre di PALLONE e quindi temeva che i cattivi rapporti lavorativi tra i rispettivi figli potessero minare al rapporto di amicizia tra lui e il padre di PALLONE. Gianluigi SARCONE chiese a FALBO di vedere la documentazione relativa alle società e ai rapporti societari e, una volta esaminate le carte, disse a FALBO che aveva subito un'estorsione e che avrebbe dovuto denunciare GIGLIO e PALLONE. Gianluigi SARCONE, comunque, si disse disponibile ad organizzare una riunione con GIGLIO e PALLONE per cercare di trovare un accordo, vista l'insistenza del padre di FALBO. Quest'ultimo, pur di mantenere buoni rapporti con il padre di PALLONE, disse a Gianluigi SARCONE che il figlio Francesco sarebbe stato disposto anche a percepire meno del dovuto e che avrebbe rinunciato a denunciare i fatti alle Autorità. Guardando i conteggi, Gianluigi SARCONE consigliò a FALBO di denunciare l'accaduto ma il padre di FALBO insistette per provare a risolvere la questione senza bisogno di adire le autorità e, quindi, chiese insistentemente a Gianluigi SARCONE di provare a organizzare una riunione per evitare che il figlio fosse costretto a denunciare, tra gli altri, il figlio di un suo caro amico. Convinto dal padre di FALBO, Gianluigi SARCONE organizzò la riunione:

DICH. FALBO F. – Sì, anche con me. Se è parente con mio padre, anche con me. Allora Gianluigi passò di là e, siccome c'era tutto questo.... mio padre gli disse: Guarda... In sostanza, ci chiesero se c'era questo problema, perché c'era il tam tam, perché si vantavano che mi avevano fatto il mazzo, a me. E lui disse: Ma che cosa sta succedendo? – Sta succedendo quello che sta succedendo, adesso io li denuncio – ho detto io – e basta, chiudiamo la partita. Mio padre chiese a Gianluigi se gentilmente, senza fare tanti casini e tanti..., riusciva a far ragionare queste persone, perché dice: Io con il padre di PALLONE sono molto amico, e quindi non voglio fare delle discussioni, non voglio perdere l'amicizia di PALLONE, del padre di PALLONE. Se tu riesci magari a fare questo... questa... una riunione con loro e farli ragionare, praticamente evitiamo questa denuncia e lui, se deve prendere qualcosa di meno, la prende, questa cosa di meno. Gianluigi disse: Fammi vedere almeno i conti, fammi vedere qualcosa. Quando lui vide i conti, mi ha detto: Ma questi qua ti hanno fatto un'estorsione – mi ha detto Gianluigi – Tu li puoi denunciare. Ho detto: Va beh, io li denuncio adesso. Mi ha detto: Comunque adesso vediamo, facciamo questa riunione e vediamo. Nella riunione c'era anche Nicola, poi. C'era Nicola e venne anche DILETTO.

La riunione venne organizzata nel gennaio 2012 nell'ufficio di GIGLIO e alla stessa parteciparono FALBO, Gianluigi SARCONE, Nicolino SARCONE, Alfonso DILETTO, GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore, PALLONE e BOLOGNINO Michele. SARCONE Gianluigi fu l'unico che durante la riunione perorò la causa di FALBO; DILETTO e Nicolino SARCONE, invece, si mantennero neutrali: SARCONE non parlò e DILETTO fece finta di essere impegnato a fare dei conteggi. Gianluigi disse che era conveniente per tutti che GIGLIO, CAPPA e PALLONE pagassero, perché FALBO era creditore e il pagamento non solo sarebbe stato giusto, ma avrebbe anche evitato che lo stesso si rivolgesse alle Autorità e denunciasse gli altri per estorsione. GIGLIO, CAPPA e PALLONE si rifiutarono di riconoscere il credito di FALBO e dissero a Gianluigi SARCONE che non aveva visto tutta la

documentazione, ma aveva sentito solo la versione di FALBO. La presenza di DILETTO e di SARCONE Nicolino è stata giustificata da FALBO perché DILETTO conosceva bene CAPPA, mentre SARCONE conosceva bene GIGLIO. BOLOGNINO invece era presente perché spalleggiava GIGLIO. FALBO ha chiarito che all'epoca della riunione conosceva già DILETTO, il quale è cugino di sua cognata e, quindi, i due si vedevano ogni tanto per questioni private. Nel corso della riunione SARCONE Nicolino, DILETTO e Alfonso rimasero in silenzio, parlarono solo GIGLIO, PALLONE, CAPPA, Gianluigi SARCONE e lo stesso FALBO: GIGLIO, CAPPA e PALLONE sostenevano che FALBO avesse sottratto denari, mentre FALBO e Gianluigi SARCONE erano dell'idea che gli altri tre avessero compiuto un abuso nei confronti di FALBO, costringendolo a cedergli le quote delle società convolte nell'affare Sorbolo senza pagarne il prezzo. La discussione era piuttosto animata sia perché i rapporti erano molto tesi sia perché, a parere di FALBO, GIGLIO, CAPPA e PALLONE non avevano visto di buon occhio il fatto che Gianluigi SARCONE avesse preso le difese di FALBO. Durante la riunione FALBO disse a GIGLIO che lo avrebbe denunciato e GIGLIO gli rispose di farlo pure perché la cosa non lo interessava. CAPPA, invece, non parlò più di tanto con FALBO a differenza di altre volte in cui lo aveva minacciato avvertendolo del fatto che FALBO era *"un elemento molto ricercato in quel periodo"*. Durante la riunione infatti, a differenza delle volte precedenti, FALBO non venne minacciato dagli altri tre, ma si discusse e basta anche perché GIGLIO pretese che FALBO, sebbene cacciato fuori dalle società, finisse i lavori nel cantiere di Sorbolo. FALBO non voleva scontrarsi in modo diretto con i tre perché erano persone pericolose, soprattutto CAPPA, di cui FALBO aveva paura in quanto più volte, prima della riunione, lo aveva intimorito. In particolare CAPPA gli aveva detto che ogni tanto gli *"rimanevano in mano orecchie di persone"* e che aveva spaccato la schiena ad un soggetto e le costole ad un altro. I silenzi di DILETTO, SARCONE Nicolino e BOLOGNINO facevano paura perché erano persone pericolose e il fatto che stessero zitti impediva di fargli capire cosa pensavano. FALBO aveva paura che durante la riunione scoppiasse una lite e temeva per la sua incolumità e, quindi, cercava da una parte di far valere le sue ragioni e, dall'altra, non se la sentì di approfondire troppo la discussione per paura che i quei soggetti pericolosi perdessero la pazienza. Alla fine della riunione, dopo che CAPPA accusò FALBO di essere un soggetto poco raccomandabile e di aver rubato del denaro, CAPPA, PALLONE e GIGLIO si alzarono e dissero che ne avrebbero parlato tra di loro e avrebbero fatto sapere a Gianluigi SARCONE se fossero stati o meno disposti a riconoscere qualcosa a FALBO. Qualche tempo dopo la riunione, FALBO si recò presso l'ufficio di Gianluigi SARCONE per chiedere se vi fossero novità e quest'ultimo, dopo aver telefonato a CAPPA, disse a FALBO che non c'era nulla da fare e che l'unica soluzione era denunciare i fatti, accusando GIGLIO, CAPPA e PALLONE di estorsione. Gianluigi SARCONE sostanzialmente si tirò fuori dalla storia dicendo che, se GIGLIO, CAPPA e PALLONE non capivano che lui stava agendo in loro favore più che in favore di FALBO, allora era giusto che gli stessi venissero denunciati per estorsione e che venissero condannati per quanto avevano commesso. FALBO inizialmente era stato titubante nel denunciare l'accaduto perché aveva capito che così facendo sarebbe andato a toccare interessi mafiosi. I legami con la mafia FALBO li evinse dal fatto che GIGLIO intratteneva rapporti con gli ARENA, i NICOSCIA e i GRANDE ARACRI. FALBO sapeva inoltre dai giornali che in quel periodo Nicolino SARCONE stava subendo un processo per mafia. FALBO era spaventato soprattutto da

GIGLIO, ed era restio a denunciarlo perché aveva il sospetto che mettersi contro di lui volesse dire non solo toccare lui ma anche altri interessi; secondo FALBO era infatti GIGLIO il soggetto che muoveva i fili, che aveva deciso di truffarlo estromettendolo dalle società ed era lui che aveva uomini a sua disposizione, tra cui CAPPA.
FALBO si decise definitivamente a denunciare quando ricevette a casa una lettera con alcuni proiettili all'interno; in seguito a tale ulteriore minaccia, lo stesso presentò una querela presso la Questura di Parma nei confronti di GIGLIO, CAPPA e PALLONE. Ancora oggi ha paura di azioni ritorsive nei confronti della sua famiglia; ancor oggi GIGLIO gli starebbe rovinando la vita perché, in veste di collaboratore di giustizia, ha riferito, a torto, che il denaro usato per comprare il terreno a Sorbolo era denaro di Nicolino GRANDE ARACRI, circostanza non vera, in quanto non ne aveva alcuna necessità come dimostrato dalla sua contabilità tenuta fin dal 1995. Durante la sua attività lavorativa ha fatturato solo una parte dei suoi guadagni e ha portato in Svizzera il denaro in nero. Nel cantiere di Sorbolo però non venne utilizzato "del nero" perché i terreni vennero acquistati tramite "permute" , così escludendo in radice la possibilità stessa di fare ricorso a fondi non tracciabili.
Sebbene GIGLIO fosse "*il Tintoretto delle false fatture*", nell'affare Sorbolo non vennero fatte delle operazioni di falsa fatturazione o di super fatturazione anche perché non c'erano più soldi e quindi non vi era niente da poter rubare.

Proseguendo il suo esame FALBO ha confermato che la società LA PILOTTA subì un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, causato dal fatto che GIGLIO tramite quella società aveva fatto un rogito per un appartamento, nel quale andò ad abitare BOLOGNINO. L'Agenzia delle Entrate diede alla PILOTTA una multa di 450.000 euro perché la vendita era stata effettuata ad un prezzo inferiore al valore dell'appartamento. GIGLIO volle che la multa fosse pagata da FALBO non in qualità di amministratore ma in qualità di persona fisica. Questa vicenda portò ad una vivace discussione tra lui e GIGLIO e questa fu una di quelle occasioni in cui GIGLIO gli tirò in faccia i fogli con le contabilità. Dopo aver pagato quella multa, FALBO dovette restituire il bene che aveva ricevuto da GRANDE ARACRI Franco in relazione ai lavori svolti nel cantiere di Corte Bolognese. In quella occasione si presentò in ufficio l'avvocato GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Franco, il quale disse che o la PILOTTA pagava il denaro corrispondente al bene scambiato o avrebbe agito tramite decreto ingiuntivo. La PILOTTA però non aveva più soldi né per pagare il bene permutato con GRANDE ARACRI Francesco né per proseguire i lavori e, quindi, si consultò con GIGLIO, il quale gli intimò di restituire a GRANDE ARACRI quando scambiato o di pagarlo di tasca propria. FALBO quindi si vide costretto a restituire a GRANDE ARACRI il bene permutato, perdendo così il denaro che aveva pagato di tasca propria per l'acquisto del bene. Non ebbe scelta in quanto CAPPA e GIGLIO lo minacciavano e lo intimorivano. Prese sul serio le loro minacce quando percepì che i due provenivano da un ambiente mafioso. FALBO ha chiarito che all'epoca non era sicuro dell'appartenenza di GIGLIO e di CAPPA ad una cosca mafiosa perché, essendo estraneo alle dinamiche criminali, non capiva ciò che invece sta capendo ora con riferimento ai legami di certi personaggi alla 'ndrangheta. Malgrado ciò FALBO ebbe comunque il sentore che GIGLIO e CAPPA avessero dei legami non meglio specificati con una consorteria criminale e, per questo, prese sempre molto sul serio le minacce che gli venivano rivolte. Ciò che fece presumere a FALBO l'appartenenza di GIGLIO e di CAPPA a

contesti criminali furono soprattutto i modi di fare di CAPPA, il quale ripeteva spesso a FALBO, come già detto, che lo stesso era "*molto ricercato in quel periodo*" e lo minacciava sbattendo i pugni sul tavolo e mimando il gesto della pistola. La prima operazione per cercare di non far fallire la PILOTTA in seguito alla multa che dovette pagare a causa di GIGLIO fu appunto quella di pagare di tasca propria a GRANDE ARACRI Francesco il bene permutato e che aveva il valore di 450.000. FALBO, dunque, decise di non scegliere l'alternativa del decreto ingiuntivo – il quale non avrebbe portato a nessun risultato perché la società era vuota ma almeno non lo avrebbe costretto a pagare il bene di tasca propria – perché GIGLIO, CAPPA e PALLONE lo intimarono mediante minacce di pagare con i suoi denari il debito della PILOTTA nei confronti di GRANDE ARACRI Franco e non si sentì di disattendere tale ordine. Il fallimento de LA PILOTTA doveva essere scongiurato anche perché la stessa faceva parte di un gruppo di società e quindi il fallimento di una avrebbe comportato il fallimento di tutte, dal momento che le banche, di fronte al fallimento de LA PILOTTA, non avrebbero più concesso finanziamenti neanche alle altre società facenti parte del gruppo Sorbolo. La seconda operazione volta al salvataggio de LA PILOTTA fu quella di vendere un garage a titolo gratuito. Tutte queste operazioni furono svolte e firmate da FALBO in qualità di amministratore unico della PILOTTA. FALBO provò a dimettersi da questo ruolo e chiese aiuto al commercialista Mingori, il quale gli riferì che fino a quando non ci fosse stato un altro amministratore accettato anche dagli altri soci, era impossibile che riuscisse a dimettersi perché GIGLIO e PALLONE avevano la maggioranza delle quote e quindi avrebbero potuto impedire tali dimissioni. La soluzione "radicale" per salvare la PILOTTA venne architettata da GIGLIO: lo stesso decise che la società sarebbe stata acquistata da un certo VACCARI, che FALBO non aveva mai visto prima, e che tale operazione di salvataggio avrebbe però contestualmente azzerato tutti i crediti che FALBO e VETERE vantavano nei confronti de LA PILOTTA.

FALBO e VETERE vantavano 150.000 euro a testa di crediti nei confronti de LA PILOTTA, crediti che, con l'operazione di acquisto da parte di VACCARI, vennero azzerati. Con questa operazione i 150.000 euro non pagati a FALBO e i 150.000 euro non pagati a VETERE vennero utilizzati per trasferire gli immobili della PILOTTA alla società K1; il progetto era quello di trasferire tutti gli immobili nelle altre società e mandare in fallimento la PILOTTA. In questo modo, FALBO e VETERE persero i finanziamenti delle banche, la PILOTTA venne fatta fallire e GIGLIO e PALLONE, trasferendo gli immobili dalla PILOTTA alla K1, crearono un credito IVA in favore della K1. Tutte queste operazioni vennero svolte in seguito ai conteggi e ai calcoli effettuati da GERACE Salvatore, il quale ha sostanzialmente dato esecuzione alle operazioni pensate da GIGLIO. FALBO rifiutò di andare da VETERE per spiegargli tali operazioni e disse a GIGLIO, CAPPA e PALLONE che sarebbero stati loro a spiegare a quest'ultimo che i suoi crediti verso la PILOTTA sarebbero stati annullati. GIGLIO, CAPPA e PALLONE mandarono allora GERACE Salvatore a mostrare le operazioni a VETERE. FALBO acconsentì a tali operazioni per lui totalmente svantaggiose perché anche in questo caso ricevette minacce e pressioni da parte di GIGLIO, CAPPA e PALLONE. Anche in questo caso infatti CAPPA gli tirò le documentazioni cartacea in faccia e lo intimò di fare quanto suggerito da GIGLIO. FALBO ha dichiarato che fu la sua paura a salvarlo in quanto, se avesse reagito e si fosse opposto, probabilmente avrebbe fatto una brutta

fine dal momento che tutti i soggetti che circondavano GIGLIO e con cui lo stesso aveva a che fare erano personaggi pericolosi, pregiudicati e, presumibilmente, con legami criminali. FALBO ha inoltre dichiarato di conoscere SERIO Luigi, che era il geometra di GIGLIO. Fu SERIO Luigi che inserì VACCARI nell'operazione e, per il solo fatto di aver trovato con acquirente della PILOTTA, gli vennero corrisposti 17.000 euro.

In merito alla TANYA COSTRUZIONI, FALBO ha riferito che la stessa venne costituita per eseguire i lavori di costruzione di trenta case a schiera a Sorbolo, ma poi rimase inattiva perché GIGLIO si era proposto di eseguire il finanziamento per svolgere i lavori ma tale finanziamento non venne concesso dall'Unicredit e, quindi, il progetto di costruzione non venne portato avanti per assenza del mutuo. FALBO ha specificato che GIGLIO era socio della TANYA al 50% e che la stessa società venne costituita fin dall'inizio da FALBO e da GIGLIO, tanto che la stessa porta il nome della figlia di GIGLIO. L'amministratore della TANYA COSTRUZIONI era il commercialista Dino CLAUSI che acquistò per conto della società un immobile sito in Parma all'asta. GIGLIO disse a FALBO che era necessario comprare tale immobile perché la società non poteva rimanere ferma troppo a lungo e quindi FALBO conferì 500.000 euro in società per l'acquisto. GIGLIO e CLAUSI si recarono in banca e stipularono una fideiussione a garanzia del pagamento dell'immobile utilizzando i 500.000 euro di FALBO a sua insaputa. Data questa ennesima incomprensione con GIGLIO, FALBO decise di accendere un nuovo mutuo presso la banca Carige al fine di acquistare da GIGLIO le sue quote della TANYA in modo da poter mandare avanti la società da solo cercando di vendere l'immobile di cui la TANYA era proprietaria. La TANYA venne acquistata da FALBO attraverso la PITAGORA, che era una società di cui erano titolari FALBO e sua moglie.
Con riferimento ai rapporti tra la TANYA e la GEA, FALBO ha spiegato che nel 2010 tutte le società del gruppo e, in particolare, la società SORBOLO erano profondamente in crisi e quindi c'era bisogno di conferire del denaro; GIGLIO e PALLONE sostenevano di non avere la possibilità di farlo e miravano a far si che tutto il denaro necessario (cioè 900.000 euro a testa) fosse versato da FALBO. Il commercialista Mingori consigliò allora a FALBO di non conferire la propria parte di capitale ma, piuttosto, di comprare un terreno che era già suo in modo da spostare i capitali verso la GEA. FALBO quindi acquistò con la TANYA un terreno che era della GEA, versando a quest'ultima società 900.000 euro come volevano GIGLIO e CAPPA ma, nel contempo, facendo acquistare alla TANYA, che ormai era solo di sua proprietà e non più di GIGLIO, la proprietà del terreno. In questo modo i 900.000 euro percepiti dalla GEA vennero usati per pagare i fornitori della GEA e della K1. In seguito a contestazione del Pubblico Ministero, FALBO ha chiarito che non si trattava di 900.000 euro ma più precisamente di 840.000 euro. Per l'operazione di acquisto dei terreni dalla GEA alla TANYA, la GEA incassò grazie a FALBO 840.000, ma questo capitale era sufficiente solo per acquistare parte dei lotti della GEA e, quindi, per acquistare anche gli altri, FALBO chiese alla banca Carige di concedere un mutuo alla TANYA per far fronte alle spese relative al passaggio di proprietà dei rimanenti lotti. Quando fu il momento di trascrivere il contratto preliminare, la Carige negò il mutuo a FALBO, sostenendo che gli altri soci della GEA non credevano più in quella operazione perché, mentre FALBO conferiva denaro in società, loro prelevavano soldi. Senza il mutuo della Carige FALBO riuscì ad acquistare con la TANYA

solo due dei lotti che erano stati oggetto del contratto preliminare, cioè gli unici due che non erano gravati da ipoteche. *DICH. FALBO F. – Spiego il problema. Io, prima di fare quest'operazione, ero andato in Carige e gli ho detto, alla Carige: Tu mi dai il mutuo anche? Perché io c'ho i 900.000 euro, verso i 900.000 euro e poi tu mi dai il resto per rogitare. Mentre stavamo facendo quest'operazione con la Carige, la Carige mi richiama e mi dice: Guarda, FALBO, tu, lo so, hai versato i tuoi 900, lo so che stai cercando di fare il possibile per andare avanti, però – mi ha detto la Carige non ci crede più, in te. – Perché? – gli ho detto io – Spiegami. Mi chiamò il capo area e il mutuo era già approvato per finanziarsi... per pagare il resto dei lotti. Mi ha detto: Perché i tuoi soci non ci credono più, nell'operazione. E quindi, se non ci credono i tuoi soci, non ci crede neanche la Carige. Gli ho detto: Scusi, signor capo area, ma perché mi dice questo? – Perché, mentre tu stai versando, i tuoi soci stanno prelevando.*

P. – Com'è che stavano prelevando? Come stavano prelevando?

DICH. FALBO F. – Le spiego. Non dalle società. Là aveva i conti, PALLONE. Quando io versavo, PALLONE cos'ha fatto? Ha visto che le cose non andavano molto bene, andò in Carige e si prelevò i suoi soldi.

P. – Del suo conto personale?

DICH. FALBO F. – No. Lui dice che non erano dal suo conto personale, che erano dei conti di altre persone, che erano i suoi cognati, i suoi... Però la Carige mi disse: E' inutile che PALLONE ti dice che sono i soldi di questo, sono i soldi di quello; sono i suoi soldi, perché li amministra lui. Questi soldi qua, li ha messi lui, però li ha intestati.. Comunque lui li sta tirando via – mi disse –. Quindi, se i tuoi soci non credono nell'operazione, non ci crede neanche la Carige. La Carige, nonostante avessi fatto la perizia e tutto il resto, non mi diede più il mutuo, e quindi io non riuscii più ad andare a rogito, con la TANYA, dei lotti che avevo già accaparrato. Rimasi solo con due perché erano liberi da ipoteca quei due là, e ho rogitato solo quei due. Basta.

In questa situazione di difficoltà, non potendosi più fidare dei propri soci, FALBO cercò aiuto altrove e si rivolse prima ad alcuni broker di Parma e, poi, a Pasquale BRESCIA, il quale era suo amico da anni. Si recò da costui perché era un imprenditore molto affermato, ed aveva svolto lavori ben più importanti di quelli a cui FALBO stava lavorando a Sorbolo. FALBO e BRESCIA sono originari della stessa zona e quindi FALBO si recava spesso da lui per chiedergli consigli anche dal punto di vista lavorativo: in generale, BRESCIA lo invitava spesso a mangiare da lui al maneggio. In quell'occasione FALBO chiese a BRESCIA se conosceva qualche istituto bancario disposto a concedergli un mutuo o un finanziamento per provare a risolvere la situazione di crisi in cui versavano le società del gruppo Sorbolo. BRESCIA rispose che ormai le banche non erano più disposte a concedere denaro nel settore dell'edilizia e che anche lui stesso aveva avuto molti problemi, perché alcuni istituti di credito praticavano interessi usurari e quindi si era visto costretto a ricorrere alle vie legali. Comunque BRESCIA si disse disposto a valutare la situazione di FALBO e a vedere se fosse possibile trovare una banca che concedesse il finanziamento. FALBO gli lasciò tutta la documentazione relativa alle società del gruppo. Dieci giorni dopo quell'incontro BRESCIA chiamò FALBO e gli disse che non era riuscito a trovare nessun istituto di credito disposto ad aiutarlo e che, quindi, poteva passare a riprendersi la documentazione. FALBO lo ringraziò e

rispose che poteva tenere la documentazione perché si trattava di fotocopie; questo è il motivo per cui tutti i documenti sono stati rinvenuti nella disponibilità di BRESCIA. FALBO, tramite il finanziamento della banca voleva acquistare i lotti gravati da ipoteca che non era riuscito ad acquistare con la TANYA a causa del mancato finanziamento della Carige. Voleva comprare tali terreni da solo (tramite la TANYA) e non voleva fare entrare BRESCIA in società. Il fatto che i documenti fossero nella disponibilità di BRESCIA è giustificato dal semplice fatto che FALBO gli richiese una consulenza, ma non voleva assolutamente fare affari con lo stesso. Se dal manoscritto esibito si evince, come ha sostenuto il Pubblico Ministero, che BRESCIA aveva avuto un ruolo nell'acquisto di tali terreni, questo, ha spiegato FALBO, è probabilmente dovuto al fatto che BRESCIA, dopo aver visto la documentazione, aveva pensato di comprarli lui; tra di loro non vi era tuttavia nessun accordo per l'acquisto di tali terreni. Quando si recò da BRESCIA, FALBO gli accennò dei suoi contrasti con GIGLIO, PALLONE e CAPPA, ma non si soffermò sui loro rapporti perché i tre non c'entravano in questa vicenda, che riguardava invece solo la TANYA, di cui GIGLIO non era più socio. FALBO infatti non informò neanche GIGLIO, PALLONE e CAPPA dei suoi contatti con BRESCIA.
Andò da BRESCIA solo due volte (la prima volta per chiedergli consiglio e la seconda volta quando gli disse che non aveva trovato istituti di credito): entrambe le volte si recò al suo maneggio da solo, in assenza di GIGLIO, CAPPA e PALLONE. Dopodichè non parlò mai più della questione con BRESCIA.
Entrambi questi incontri avvennero prima che FALBO venne obbligato a cedere le sue quote societarie a GIGLIO e a PALLONE.

Tornando a parlare di GERACE Salvatore, FALBO ha dichiarato che lo stesso iniziò a lavorare per loro quando PALLONE entrò in società avendo costui preteso che tutti i conti fossero svolti dal primo. FALBO non si oppose a questa richiesta di PALLONE e quindi GERACE si occupò di tenere tutti i conti delle società del gruppo (K1, GEA, AURORA BUILDING E PILOTTA). Secondo FALBO, GERACE "*era totalmente dalla parte di CAPPA e PALLONE*". In un secondo momento GERACE si occupò anche di vendere gli immobili delle società (compito prima affidato alla figlia Loredana) e lo fece tramite la Tecnocasa, che aveva l'esclusiva per vendere tali immobili.

Con riferimento alla società MEDEA, FALBO ha riferito che la stessa era un'altra società del gruppo. La MEDEA aveva acquistato un lotto di terra di FALBO che proveniva da un'altra sua precedente società. Anche la MEDEA vide GIGLIO tra i suoi soci per un breve lasso di tempo. La MEDEA venne costituita il 24 novembre 2008 con capitale sociale di 50.000 euro conferito al 50% da FALBO e da PALLONE. La società venne costituita perché PALLONE voleva comprare il terreno che era di proprietà di FALBO e propose allo stesso di costituire una società per acquistare il terreno insieme (che era già di proprietà di FALBO). Tale terreno quindi passò da FALBO alla MEDEA. Il progetto era di costruire sul tale terreno, ma alla fine lo stesso non andò in porto perché i due iniziarono a costruire a Sorbolo e quindi il terreno acquistato dalla MEDEA venne messo in vendita. Dopo l'acquisto del terreno da parte della MEDEA con soci PALLONE e FALBO, anche GIGLIO entrò in società acquistando parte delle quote da FALBO e parte delle quote da PALLONE. A questo punto FALBO cedette le

proprie quote della MEDEA a PALLONE e uscì da questa società. Da questa cessione di quote derivò un credito di 175.000 euro di FALBO nei confronti di PALLONE ma costui, invece di pagare tale credito gli firmò un riconoscimento di debito. A questo punto, visto che FALBO non pagava i materiali a GIGLIO perché gli stessi erano sprovvisti di certificati, GIGLIO disse a PALLONE che quest'ultimo avrebbe dovuto pagare a lui la somma di 175.000 euro e non invece a FALBO. Sostanzialmente FALBO era creditore nei confronti di PALLONE e debitore nei confronti di GIGLIO e, quindi, PALLONE avrebbe dovuto pagare a GIGLIO il debito di 175.000 che aveva contratto nei confronti di FALBO.

In merito alla riunione del gennaio del 2012, di cui FALBO aveva già parlato nell'udienza del 12.1.17, lo stesso ha confermato che prima di quell'incontro non ebbe contatti con DILETTO Alfonso in merito alla questione di cui si discusse nella riunione. Non aveva invitato né DILETTO né SARCONE Nicolino, essendosi rivolto solo SARCONE Gianluigi. La presenza di DILETTO e di SARCONE Nicolino fu totalmente indipendente da lui. Nicolino SARCONE probabilmente fu chiamato da Gianluigi. FALBO ha quindi precisato che chiese aiuto a Gianluigi non perché lo ritenne un mafioso, ma perché lo riteneva una persona degna di fiducia. Del resto, quando si recò da Gianluigi, lo stesso stava preparando un decreto ingiuntivo e questo per lui era un chiaro indice del fatto che Gianluigi era totalmente al di fuori di contesti criminali perché i mafiosi non recuperano crediti tramite decreti ingiuntivi ma utilizzano metodi ben differenti. FALBO non si sarebbe mai recato a chiedere aiuto ad un mafioso perché stava cercando aiuto per difendersi da un'estorsione mafiosa e quindi non avrebbe avuto senso rivolgersi ad un altro mafioso.
Dopo la riunione, descritta nei termini già riferiti, notò la presenza costante di BOLOGNINO nei cantieri e nella lottizzazione dei cantieri di Sorbolo. Dopo la riunione e dopo la sua uscita forzosa dalle società, infatti FALBO ebbe modo di vedere BOLOGNINO che dirigeva i cantieri a Sorbolo.
Ancora, in merito alla presenza di SARCONE e di DILETTO alla riunione, FALBO ha ribadito un'altra volta che non fu lui ad invitarli alla riunione. Segue una contestazione del PM: *Verbale del 10 settembre 2013: "Visto lo stato di intimidazione in cui versavo e memore del clima di tutte le riunioni che si erano svolte, in cui ero stato sottoposto ad una rilevante pressione, mi venne spontaneo, anche allo scopo di alleggerire il mio animo, parlarne con un mio cugino a nome SARCONE Gianluigi. In tale occasione era presente anche il fratello Nicolino. A costoro feci presente la mia situazione e che oramai avevo paura di interfacciarmi con quelle persone. Faccio presente che in quel momento la vicenda era molto nota nell'ambiente, e quindi anche a loro. Non nei particolari, ovviamente, ma quello che si sapeva era che loro dicevano di dover avere da me 5 milioni di euro. I due tranquillizzarono e si dissero disposti ad accompagnarmi ad una riunione in cui io avrei potuto esporre le mie ragioni". "Finalmente nel corso di quella riunione potei parlare liberamente e alla fine addirittura venne riconosciuta la mia ragione e si impegnarono a restituirmi tutto quanto avevo ceduto"*
- Verbale del 25 settembre 2013: "Perché fa molta fatica a parlare di SARCONE?". – "Perché io...". – "Può anche non farlo". – "No, ma perché. ". – "Se non ce lo fa...". – "Ma no, perché non voglio tirare dentro in delle situazioni che non... che lui, in un certo senso, se... 'Se vuoi, io vengo', mi ha detto, perché me l'aveva già detto dall'inizio. Poi forse lui lo

sapeva già, qualche cosa in giro. 'Questi non ti danno niente'. 'Tu' mi ha detto 'il carro l'hai perso, però se vuoi io vengo', mi ha detto, 'vengo e ti faccio compagnia, cioè se tu...'. Perché io gli ho spiegato che avevo paura ad andare là, no? E questi mi saltavano sempre addosso come i lupi, perché volevano che io cedevo tutto per forza, dovevo cedere tutto. Da una situazione di da... dalla.. dalle otto del mattino alle sette di mattina, cioè dalle otto di sera alle sette di mattina. Cosa cambia in una situazione del genere? Trovi dei conti, non trovi niente. Loro martellavano tutto, tutto il giorno. Io dovevo cedere e alla fine ho dovuto... ho ceduto per mettervi tutti... sono a posto. Dico al mio.., a mio cugino, al mio parente, non lo voglio tirare dentro in delle situazioni perché so già che lui è del... so già che lui è indagato, le... leggo i giornali". Quindi parla di Nicolino. "Comunque lui mi ha detto: 'Se vuoi, io vengo'. Ed è venuto, è venuto lì. Lui ha fatto solo la presenza. Cioè, io sono riuscito a dire quello che finalmente dovevo dire di fronte a lui. Questi personaggi ci hanno accettato. Sicché gli diamo quello che gli viene e tutto a posto"
A seguito a tali contestazioni, FALBO non ha chiarito la discrepanza con quanto riferito in udienza (cioè che non fu lui a contattare SARCONE Nicolino e DILETTO), ma ha dichiarato che non si rivolse a questi soggetti perché li riteneva uomini di 'ndrangheta ma semplicemente perché, grazie alla loro presenza, avrebbe avuto l'occasione di esprimere davanti a CAPPA, PALLONE e GIGLIO tutto quello che pensava e che non era riuscito a dire in precedenza.

Conobbe RIILLO Pasquale, perché lo vide da GIGLIO, così come Roberto TURRA'. Secondo FALBO, RIILLO non aveva nessun ruolo nel cantiere di Sorbolo se non quello di portare ogni tanto della ghiaia quando i lavori ne richiedevano un'ingente quantità. FALBO ha conosciuto anche Andrea RICHICHI detto Giuseppe, e lo ha identificato come un altro uomo a disposizione di GIGLIO. FALBO, oltre a vedere RICHICHI da GIGLIO, lo conosceva anche perché anni prima i due avevano avuto occasione di lavorare insieme.
FALBO ha ricordato, sia pure in seguito a contestazione, PELAGGI Paolo, soggetto che gravitava intorno a GIGLIO. Su PELAGGI, FALBO ha ricordato che giravano voci sul fatto che lo stesso avesse messo una bomba in una sede di Equitalia. Prima di essere arrestato per questa vicenda, PELAGGI si recò una volta presso il suo ufficio in compagnia di GIGLIO
Conobbe anche PUGLIESE Franco, detto "Culo Muscio", presso la concessionaria Bertellè di Gualtieri.
Infine, sul conto di VILLIRILLO Romolo, FALBO ha dichiarato di non aver mai saputo che egli fosse accusato di essersi appropriato del denaro di Nicolino GRANDE ARACRI. Sul fatto che denari di GRANDE ARACRI Nicolino possano essere stati investiti da VILLIRILLO Romolo nell'affare Sorbolo, FALBO ha dichiarato che, finché lo stesso è stato amministratore delle società, nelle stesse non è entrato neanche un centesimo che non fosse dei soci o delle società. FALBO non sa da chi i soci prendessero il denaro che conferivano in società, ma sicuramente nelle società del gruppo Sorbolo non sono stati fatti conferimenti diretti nè da parte di GRANDE ARACRI né da parte di VILLIRILLO Romolo.

Al termine dell'esame sono stati acquisiti i seguenti documenti:
1) assegni consegnati a FALBO da CAPPA e riconducibili a VILLIRILLO (prodotti in cartaceo a questa udienza e già prodotti in formato digitale dal maresciallo D'agostino);

2) querele presentate da FALBO
3) verbale di sequestro dei bossoli ricevuti da FALBO nell'aprile del 2012

4.10. La testimonianza di AIELLO Salvatore

Sentito all'udienza del 17.1.2017, AIELLO Salvatore, cognato di FALBO Francesco ha spiegato che quest'ultimo, nel 2011 gli propose l'acquisto di quote societarie delle società K1 e GEA IMMOBILIARE. Nel 2011 AIELLO vantava un credito di circa 60.000 euro nei confronti di FALBO e quindi, essendo di famiglia, i due si accordarono per estinguere la posizione debitoria del cognato tramite il passaggio della titolarità di queste quote societarie. Non verificò che il valore delle quote fosse equivalente al suo credito fidandosi di FALBO. Il passaggio delle quote avvenne in due fasi: in un primo momento FALBO e AIELLO si recarono a Gualtieri nell'ufficio di GIGLIO per siglare l'accordo di trasferimento quote e, in un secondo momento, andarono da un commercialista di Modena per adempiere alle varie formalità previste per la cessione. FALBO gli disse che voleva vendere tali quote perché si erano creati problemi tra lui e gli altri soci; in particolare FALBO aveva avuto numerosi problemi con la SORBOLO e, quindi, gli altri soci volevano che uscisse dalle altre società del gruppo per evitare che si creassero ulteriori problemi. AIELLO diventò pertanto titolare di tutte le quote che erano intestate a FALBO, ma non ebbe sostanzialmente mai rapporti con gli altri soci delle società del gruppo né, tantomeno, incarichi societari. Al momento del subentro a FALBO, gli altri soci della GEA e della K1 erano GIGLIO e PALLONE.

Durante l'incontro nell'ufficio di GIGLIO per il passaggio delle quote erano presenti GIGLIO, CAPPA e il commercialista CLAUSI. FALBO e GIGLIO facevano discorsi per lui incomprensibili.

Una volta uscito FALBO ed entrato AIELLO nell'assetto societario, CAPPA diventò amministratore unico delle due società. AIELLO non conosceva né CAPPA Salvatore né GIGLIO prima di diventare socio della K1 e della GEA, mentre conosceva PALLONE perché i due erano vicini di casa da bambini.

Poco dopo l'acquisto delle quote da parte di AIELLO, gli altri soci gli imposero, tramite FALBO, di recarsi in banca per apporre le firme a garanzia delle società e, a quel punto, AIELLO, su suggerimento di FALBO, si tirò indietro e cedette le sue quote agli altri soci. Fu FALBO a dirgli di cedere le quote e uscire dalle società, promettendogli che avrebbe saldato il suo debito in un altro modo. Così come si era disinteressato del valore delle quote, AIELLO si disinteressò anche di eventuali pesi o garanzie di cui potevano essere gravate: egli infatti si fidava di suo cognato e, tra l'altro, pur essendo del settore, non si intendeva di queste cose. Malgrado il formale passaggio delle quote, era sempre FALBO che si occupava di intrattenere i rapporti con gli altri soci.

Nel periodo in cui era stato formalmente titolare delle quote, non ricevette telefonate, pressioni o minacce da parte degli altri soci, con i quali – ha ribadito - non aveva contatti: tutte le informazioni gli venivano fornite da FALBO, il quale gli riferì che gli altri soci pretendevano le sue firme in banca e quindi, come già spiegato, si decise a cedere le quote.

La cessione delle quote agli altri soci avvenne nel maggio del 2011: rimase quindi socio della GEA e dalla K1 dal marzo 2011 al maggio 2011. Qualche mese dopo la cessione assistette ad un ulteriore incontro nell'ufficio di GIGLIO a cui parteciparono FALBO, GIGLIO, CAPPA, PALLONE, CLAUSI e altre persone che entravano ed uscivano. A questa riunione erano

presenti anche i due fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, e DILETTO Alfonso. Lo scopo dell'incontro era quello di mettersi d'accordo su quanto stava succedendo, ma AIELLO non ha saputo essere più specifico perché erano questioni complesse e difficilmente comprensibili da un soggetto esterno e non avvezzo alle dinamiche di quelle società e del rapporto tra i soci delle stesse.
Ha inoltre fermamente negato di essere stato intenzionato a denunciare GIGLIO, PALLONE e CAPPA come invece emergerebbe da alcune telefonate (prog. n. 26053 delle 18:16:59 del 18.01.2018 e 9144 RIT 3069/2011 del 22.3.2012) ribadendo di non essere mai stato minacciato e di non essersi più curato della vicenda dopo la cessione delle quote, salvo la partecipazione alle riunioni, anche perché non aveva subito alcun danno dalla vicenda, essendosi, limitato ad acquistare le quote dal cognato come pagamento di un precedente debito che quest'ultimo aveva nei suoi confronti e a cederle agli altri soci, su invito di FALBO, il quale gli aveva promesso che avrebbe saldato in altro modo il precedente debito.

4.11. La testimonianza degli Amministratori giudiziari dei beni sequestrati e del Curatore fallimentare della Sorbolo Costruzioni s.r.l.

Come anticipato, nel corso del dibattimento sono stati sentiti anche gli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e compresi nella vicenda Sorbolo, Avv. Di Legami e Dott. Denaro Giovanni. Essi nel delineare le trame e le vicende societarie della complessa operazione immobiliare in cui si è sostanziato l'affare Sorbolo hanno, tra l'altro, puntualizzato alcuni aspetti di interesse, relativi, in particolare, alla cessione delle quote sociali da parte di FALBO ad AIELLO e, poi, da questo ai soci, segnalando alcuni tratti di anomalia rispetto a quanto avviene normalmente nel contesto di quella operazioni commerciali secondo normali logiche imprenditoriali.
Hanno in specie spiegato, come già fatto dal maresciallo D'Agostino l'anomalia di una cessione al valore nominale delle quote nonostante in quel periodo fossero state fatte delle vendite immobiliari che ne avevano certamente aumentato il valore: "*DICH. DI LEGAMI R. - Sì. Certamente, permettendomi a questo punto di schematizzare, l'attenzione è stata soprattutto con riferimento all'ultima cessione o, meglio, alla prima e alla seconda, cioè quella dal signor FALBO al signor AIELLO e poi dal signor AIELLO accrescendo le quote. Perché nel marzo 2011, come accennavo, gli immobili erano finiti, quindi si iniziavano a vendere, tanto ciò vero che nel 2011 vi è un incasso, vi è un introito, un fatturato di circa un milione e ottocentomila euro. Quando una società inizia a monetizzare, mal si spiega com'è possibile cedere al valore nominale le quote, perché innegabilmente la società inizia ad avere degli utili. Il signor FALBO, tra l'altro, non solo cede le* quote al valore nominale, spogliandosi anche dell'amministrazione, pur rimanendo (a noi risulta dal riscontro, lo dico prima) fideiussore, ma in contabilità rinunzia anche al finanziamento di centomila euro che aveva messo. Di regola, quando un soggetto esce da una società... riteniamo ammissibile, per le causali che oggettivamente non so spiegare, la cessione al valore nominale, ma quanto meno voglio rientrare del prestito (definiamo così) che ho fatto di centomila euro. Invece vi è un'uscita tout court. *P. M.* — Per "prestito" lei intende il conferimento...: *DICH. DI LEGAMI R.* - Finanziamento soci, cioè il socio FALBO aveva erogato centomila euro, che al momento dell'uscita rimane come posta di bilancio. Successivamente altro elemento, come accennavo poc'anzi: la SORBOLO COSTRUZIONI riconducibile al signor FALBO, a dicembre 2010,

inizio 2011 (ma, essendo l'ultima fattura, oggettivamente non so temporalmente indicarla, perché, come accennavo poc'anzi, essendo l'ultima, può essere stata inserita in qualsiasi momento del 2011) rinunzia sostanzialmente a quattrocentomila euro di crediti che la SORBOLO COSTRUZIONI vantava verso AURORA BUILDING e verso la KI. Questi sono gli elementi che hanno "attirato" la nostra attenzione, non da ultimo la "conversione" del residuo credito nel rapporto tra TANYA COSTRUZIONI e GEA IMMOBILIARE nella conversione del credito della TANYA in finanziamento infruttifero soci, che erano il signor GIGLIO e il signor PALLONE, che diventano creditori della società di cui loro erano proprietari. Quindi ho preso atto di questi elementi che certamente hanno attratto la nostra attenzione, tra l'altro corroborati, ribadisco, sia dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in merito all'inefficacia di queste note di credito e sia con riferimento a una serie di rinunzie di crediti non di cinque/seimila euro, ma parliamo di centinaia di migliaia di euro)"

Hanno inoltre posto l'accento su alcuni atti negoziali volti, nella sostanza, a loro dire, a dissimulare una cessione di capitali a titolo gratuito:
DICH. DENARO G. – Abbiamo riscontrato delle note di credito a fine anno 2010 tra la SORBOLO COSTRUZIONI e la KI e la AURORA BUILDING. In realtà quest'aspetto è stato approfondito, ma certamente lo approfondirà meglio (ove vi sia) il curatore fallimentare, perché a fine 2010 risulta un debito della SORBOLO COSTRUZIONI verso la KI e verso la AURORA BUILDING nei confronti della KI di circa duecentottantaseimila euro, per la AURORA BUILDING di centoventisettemila euro. Certamente questo credito della SORBOLO COSTRUZIONI, chiaramente, derivava dai lavori fatti.; P.M. - Mi deve scusare, Avvocato: ha detto "debito DICH. DI LEGAMI R. - No, no, no. Il debito è della KI P. M. - Quindi il creditore era SORBOLO.', DICH. DI LEGAMI R. - La SORBOLO COSTRUZIONI. Ma, d'altra parte, mi permetto di dire, non potrebbe essere diversamente. Se io costruisco, devo avere i soldi dal soggetto committente. Quindi duecentottantaseimila euro la KI deve dare a SORBOLO COSTRUZIONI per i lavori fatti; AURORA BUILDING deve dare la somma che ho citato prima. Il 31 dicembre 2010 viene appostata in bilancio una nota di credito pari alla somma dovuta. Come se venisse... non come se," vengono chiusi tutti i crediti vantati dalla SORBOLO COSTRUZIONI verso AURORA BUILDING e KI. P. M. - E voi non trovate movimentazione bancaria coerente?; DICH. DI LEGAMI R. In realtà è una nota di credito, cioè come se a suo volta la KI...; P.M. - Mi scusi, non poteva esserci, perché si rinuncia al credito', DICH. DI LEGAMI R. - Sì. Con la nota di credito si rappresenta: c'è una partita debitoria reciproca, e quindi vi è la nota di credito. In realtà questa nota di credito ha "suscitato" un attimo la nostra attenzione per due motivi: primo, perché nella causale della nota di credito c'è scritto "accordi di cessione contratto di appalto." In realtà è una formula generica, ma, ove volesse sottintendere accordi di cessione contratto di appalto, non dovrebbe esserci una nota di credito, ma una cessione di credito. Se c'è cessione di credito, il credito rimane fermo, semplicemente cambia il soggetto. Faccio un esempio: se è la SORBOLO COSTRUZIONI che ha concordato di cedere il proprio credito alla GIGLIO S.r.l., il credito rimane, ma a esigerlo non è più la SORBOLO, ma è la GIGLIO. Non faccio una nota di credito, non la chiudo; P.M. – Lei intende cessione del contratto, a cui corrisponde cessione di credito', DICH. DI LEGAMI R. - Assolutamente. Ma è una cessione, non è una nota di credito che estingue la partita debitoria o creditoria, dipende dalla prospettiva. Inoltre questa nota di

credito viene inserita.., nota di credito uguale alla posizione creditoria. Uguale. Di regola le note di credito sono per prestazioni diverse e non hanno la stessa cifra al centesimo, mentre questa è una nota di credito al centesimo identica al credito che la SORBOLO COSTRUZIONI vantava verso la KI e verso la AURORA BUILDING e viene appostata il 31 dicembre, quindi come ultima fattura. Chiaramente, non possiamo esserne... noi dobbiamo prendere per buono l'appostamento al 31 dicembre. Però, non essendoci come fatture più numeri progressivi, anche fosse stata inserita a gennaio, a febbraio, a marzo, quella era l'ultima fattura del 2010. Quindi prendiamo atto che al 31 dicembre 2010 vengono sostanzialmente chiuse ogni... viene chiusa nei confronti della SORBOLO COSTRUZIONI ogni esposizione debitoria che la KI e l A URORA avevano verso la SORBOLO. La SORBOLO quindi vantava quattrocentomila euro circa, se non di più, quattrocentomila euro di crediti, che vengono al 31 dicembre 2010 (perdonatemi la prosaicità del termine) assolutamente annullati. E questo certamente è stato un altro elemento che non solo ha attratto il nostro interesse, ma che ha trovato una conferma (ed è il motivo per cui l'abbiamo approfondita) in un 'azione revocatoria che il curatore fallimentare della SORBOLO COSTRUZIONI ha incoato verso la AURORA BUILDING e il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto l'azione revocatoria, sostanzialmente affermando che questa nota di credito era una nota di credito simulata. Per cui quest 'elemento,· cristallizzato in una decisione giurisdizionale, ci ha indotto ad analizzare tutti i rapporti tra SORBOLO COSTRUZIONI non solo con riferimento alla AURORA BUILDING, ma vedere se vi erano sfati certi tipi di operazioni che il Tribunale di Reggio Emilia aveva cristallizzato come inefficaci, tipico dell azione revocatoria, anche ad altre società sequestrate, e l'abbiamo riscontrato nei confronti della KL."

Nello stesso senso è possibile leggere la testimonianza di PEDRETTI Marco, curatore del fallimento Sorbolo Cosruzioni srl che, nel corso della sua testimonianza, ha individuato le seguenti operazioni come atti volti a dissimulare cessioni di capitali a titolo gratuito (cfr. udienza 10.1.2017 e relazione ex art. 33 LF prodotta all'udienza del 19.1.2017):
- il 6.12.2010 la SORBOLO COSTRUZIONI effettuava un bonifico bancario di 162.657,67 euro (registrato come storno errata operazione " *storno errata operazione*") a favore della KI S.r.l., società amministrata direttamente da FALBO Francesco (all'epoca dei fatti vicepresidente con poteri totalitari e socio di controllo della fallita SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l.);
- il 31.12.2010 veniva emessa la nota di accredito nr. 90 di 286.582,36 euro a favore di K.I S.r.l.;
- il 31.12.2010 veniva emessa la nota di accredito nr. 91 di 127.442,97 euro a favore di AURORA BUILDING S.r.l. di cui all'epoca FALBO Francesco era amministratore unico.

Come indicato dalla relazione ex art. 33 L.F. *le suddette note di accredito* erano prive di qualsivoglia giustificazione economica e contrattuale, recando ambedue la descrizione: " *vi rimettiamo nota di credito per storno nostre fatture 2010 a seguito di intervenuti accordi per cessione contratto di appalto.*"

Non a caso il Curatore chiese ed ottenne dal Tribunale di Parma l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esperita: " DICH. PEDRETTI M. -*Dovrebbero essere la AURORA e*

la KI Queste me le ricordo distintamente, perché sono state i motivi poi. : P. - Amministrate da FALBO: DICH. PEDRETTI M. - *Sì. Una delle contestazioni che abbiamo posto per un 'azione revocatoria era proprio l'operazione tra parti correlate, cioè un pagamento avvenuto tra KI e AURORA effettuato da SORBOLO COSTRUZIONI che noi abbiamo ottenuto una revocatoria fallimentare dal Tribunale di Parma proprio a fronte del fatto che era un 'operazione fatta tra sé e sé, più altri elementi di revocatoria che avevamo impostato; P. M. - Dottore, mi interessa sinteticamente, poi produrremo la relazione Però, poiché stamane l 'amministratore giudiziario ha fatto riferimento a questo, vorrei che lei fosse... Nella datazione di queste due operazioni, che mi sembra di capire riguardavano singolarmente una il rapporto SORBOLO/KI, un 'altra il rapporto SORBOLO/AURORA;* DICH. PEDRETTI M. *-Sì, P M. - Di che tipo di operazioni si tratta e che tipo di revocatoria ha ottenuto?;* DICH. PEDRETTI M. - *La revocatoria ottenuta è la revocatoria fallimentare, perché l'operazione di per sé era cagionevole dei diritti dei creditori, tra l'altro fatta il giorno prima di chiedere il fallimento in proprio. è stata fatta tramite un escamotage o comunque una tecnica, chiamiamola con una parafrasi, comunque è una delegazione di pagamento, cioè KI ha pagato una fattura o un credito presunto che sia, perché su questo ho ancora dei dubbi, e... scusate, non KI: GEA IMMOBILIARE ha pagato questi centosessantasettemila circa (posso essere più preciso) e contestualmente sono stati pagati, con i soldi ricevuti da GEA da parte di SORBOLO COSTRUZIONI, due fatture, due crediti, uno di KI e uno di AURORA. Il Tribunale di Parma ha revocato quest'operazione, che era cagionevole. Per la precisione, quest 'operazione è stata appellata da AURORA BUILDING e attualmente è giocente, è fermo l'appello presso la...; P - AURORA non è fallita:* DICH PEDRETTI M. - *No. Come prassi come curatore, signor Presidente, noi, quando sono dei crediti molto importanti, a Parma facciamo istanza di fallimento se troviamo delle difficoltà nel riscuotere, perché il curatore non si può permettere di non tentare anche questa strada. Per quanto riguarda KI, è stata fatta istanza di fallimento ed è fallita, e poi, secondo la procedura speciale, è stato chiuso d'ufficio il fallimento in quanto è tutto sotto sequestro. Per quanto riguarda AURORA BUILDING, invece è stata fatta istanza di fallimento, che è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia in quanto nel frattempo AURORA BUILDING aveva appellato la sentenza, ottenendo dalla Corte di Appello di Bologna la sospensiva del provvedimento."*

4.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Voce fondamentale per la analisi e la valutazione dell'affare Sorbolo è quella del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che ha ricostruito la vicenda riferendo in merito a quanto vissuto in prima persona, in quanto protagonista fondamentale della stessa.

Nel corso dell'udienza del 18.11.2016, egli ha parlato della somma di 755.000 euro che FALBO Francesco aveva inizialmente ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino, da destinarsi per la parte di "nero" necessaria all'acquisto dei terreni dove poi si sarebbero sviluppati i cantieri di Sorbolo.

Più in particolare, ha spiegato che negli anni 2005-2006 Franco FALBO aveva acquistato, tramite l'AZZURRA COSTRUZIONI, alcuni terreni nella zona di Sorbolo (Parma). Parte del terreno era stata pagata in nero, un'altra parte con permute e con un mutuo bancario. Quando decise di prendere parte alla società di FALBO, seppe che la parte pagata in nero, pari ad euro 755.000, era una somma rimasta da un intervento fatto precedentemente da FALBO e

finanziato da GRANDE ARACRI Nicolino; una volta effettuate le vendite degli immobili, FALBO aveva restituito una parte del denaro a GRANDE ARACRI, e una parte li aveva tenuti per acquistare il terreno di Sorbolo.
Il collaboratore aveva preso parte all'affare Sorbolo nel momento in cui era stata realizzata l'urbanizzazione del terreno: in questa circostanza era stato contattato MUTO Antonio classe '71, il quale avrebbe dovuto acquisire il 33,33% delle quote della società tramite suo fratello MUTO Cesare, un 33,33% l'avrebbe dovuto acquisire VETERE Tonino tramite il fratello Marcello, e l'altro 33,33% l'avrebbe invece dovuto prendere FALBO. MUTO aveva proposto a GIGLIO di acquistare il 33% che inizialmente avevano proposto a lui. Più precisamente, la banca non aveva concesso a MUTO un prestito e, per questo, FALBO aveva proposto a GIGLIO di prendere almeno il 16% delle quote spettanti a MUTO, il quale aveva alla fine deciso di uscire dalla società sicchè GIGLIO acquistò tutte le sue quote. FALBO gli aveva chiesto di entrare in società perché, per aggiudicarsi l'appalto di Sorbolo, aveva necessità di appoggiarsi a persone affidabili da un punto di vista bancario, per ottenere prestiti e fidi.
Prima di ciò fece, insieme a FALBO, un piano economico dell'intervento: una volta controllato che l'affare avrebbe prodotto utili, decise di accettare di entrare in società con FALBO e VETERE. Per incentivare l'accordo con lui, FALBO, dopo avergli spiegato la provenienza della parte di soldi pagata in nero, lo aveva rassicurato dicendo che il terzo di denaro che avrebbe dovuto mettere lui poteva versarlo con calma, dato che i soldi erano stati anticipati da Nicolino GRANDE ARACRI.
Inizialmente doveva pagare 250 mila euro, dei 755 mila anticipati da FALBO grazie a Nicolino GRANDE ARACRI, più una parte di interessi. I soci dovevano a Nicolino GRANDE ARACRI interessi per il 40% della somma anticipata, somma che ammontava, quindi, a 302 mila euro ciascuno.
GIGLIO ha poi fatto riferimento all'assetto societario relativo all'affare, ed in particolare ad una serie di società per mezzo delle quali veniva sviluppato l'affare. Precisamente il collaboratore ha parlato della GEA, società intestataria dei terreni, della K1, che aveva realizzato parte delle opere, della PILOTTA, altra società che aveva altre costruzioni – ma non a Sorbolo - e dell'AURORA BUILDING.
La GEA era la ditta intestataria dei terreni - poiché la AZZURRA glieli aveva ceduti - per l'acquisto dei quali i soci avevano contratto un mutuo con la banca Carige di Reggio Emilia; la GEA aveva poi ceduto parte del terreno alla K1, la quale aveva aperto un mutuo con la Banca Popolare di Milano per la realizzazione di 5 palazzine. L'AURORA BUILDING aveva acceso un mutuo ipotecario per realizzare quelle costruzioni. Quando FALBO aveva proposto l'affare Sorbolo, aveva già anticipato agli altri soci che i lavori sarebbero stati eseguiti esclusivamente da lui. Quindi aveva appaltato tutti i lavori, dall'urbanizzazione alla realizzazione degli immobili alle sue società. Inizialmente aveva cominciato le opere di urbanizzazione con la società AZZURRA; successivamente aveva appaltato i lavori alla SORBOLO COSTRUZIONI, società gestita da FALBO, ma formalmente intestata ad un altro soggetto.
All'epoca dell'affare Sorbolo, GIGLIO era in stretti contatti con la famiglia ARENA; tuttavia non aveva fatto presente ad essa dell'affare Sorbolo che, come detto, in parte era stato finanziato da Nicolino GRANDE ARACRI.

All'interno del proprio computer, ha precisato il collaboratore, è conservata documentazione inerente l'affare Sorbolo. Precisamente sul suo pc sono contenuti i conteggi che FALBO e sua figlia tenevano in relazione all'affare. Anche la figlia di FALBO, Loredana, era informata dell'affare e del coinvolgimento di GRANDE ARACRI. Precisamente, da quella documentazione emerge il debito dei soci pari a 611.981,03 oltre interessi, pari a 302 mila euro. In questo affare, dunque, il collegamento con GRANDE ARACRI Nicolino era rappresentato esclusivamente da FALBO, il quale si era sempre occupato economicamente e contabilmente dell'operazione (cfr. produzione documentale documenti rinvenuti nel pc di GIGLIO inerente l'affare Sorbolo).

Inizialmente i lavori di Sorbolo dovevano essere eseguiti unicamente da FALBO, ma successivamente quest'ultimo gli aveva affidato una parte dell'urbanizzazione del terreno. Il prezzo al quale lui vendeva e fatturava la ghiaia necessaria all'urbanizzazione era molto più basso di quello reale, questo perché in questo modo la differenza di prezzo veniva calcolata sul nero che doveva pagare a FALBO che, a sua volta, doveva rientrare del debito contratto con GRANDE ARACRI Nicolino. Parte del materiale fornito a FALBO lo aveva recuperato da due sue società poi fallite: la COMIT e la VIMOTER. Tra il materiale riutilizzato vi erano tubature, mattonelle, pozzetti, ma anche una gru e un camioncino e del gasolio. Grazie a queste dazioni di materiali era riuscito progressivamente a ridurre il debito che aveva contratto con Nicolino GRANDE ARACRI (250 mila euro). Una volta fatta l'urbanizzazione avevano iniziato a costruire le palazzine. In quella fase VETERE, che era in difficoltà economica, era uscito dall'affare vendendo le sue quote. Al posto di VETERE era subentrato nella società tale PALLONE Giuseppe, che aveva portato con sé all'interno della società altri due soggetti, suoi soci occulti, CAPPA Salvatore e VILLIRILLO Romolo. Per entrare in società CAPPA aveva consegnato 3 assegni a FALBO per un importo pari a 250 mila euro, cifra pari al terzo dell'importo che Nicolino GRANDE ARACRI aveva dato a FALBO in nero per investirli nell'affare Sorbolo. Tali assegni, che erano stati materialmente forniti dal VILLIRILLO erano risultati scoperti, e FALBO aveva fatto presente a PALLONE CAPPA e VILLIRILLO che dovevano sistemare la questione.
Nello specifico, PALLONE aveva pagato la parte "bianca" delle quote della società 400 mila euro a VETERE per l'acquisto delle quote societarie – mentre CAPPA e VILLIRILLO Romolo dovevano mettere i soldi per pagare la parte "in nero". La parte dei denari messa da VILLIRILLO, per entrare nell'affare Sorbolo, era una somma che questo aveva in precedenza sottratto a Nicolino GRANDE ARACRI, e ammontante a circa 700/800 mila euro.
Tutti, dice il collaboratore, erano a conoscenza del fatto che parte dei soldi dell'investimento erano stati messi da Nicolino GRANDE ARACRI, al quale doveva essere restituita la somma capitale oltre interessi.
Successivamente FALBO aveva contratto un mutuo con la società GEA per la costruzione di cinque villette.
PALLONE e CAPPA avevano chiesto a FALBO di potersi occupare di questa costruzione; tuttavia il FALBO aveva risposto negativamente. Successivamente aveva cambiato idea ed aveva appaltato parte del lavoro a PALLONE e CAPPA, i quali, in cambio, gli avevano riconosciuto 100.000 euro, da scalare dalla parte dei pagamenti in nero. Durante la costruzione delle villette sul terreno sul quale doveva costruire la ditta GEA, erano iniziati i

problemi tra FALBO e gli altri soci, poiché erano esauriti i soldi erogati dalle banche a titolo di mutuo poiché FALBO li aveva distratti a suo uso personale e, così facendo, non era riuscito a pagare i fornitori.
GERACE, ingegnere di fiducia di CAPPA e PALLONE, aveva il compito di sorvegliare l'operato di FALBO, ma non era tuttavia stato in grado di farlo. GERACE era a perfetta conoscenza delle dinamiche sottese all'affare Sorbolo e, nello specifico, che i soldi utilizzati nell'affare Sorbolo erano un reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria. PALLONE, anche in presenza di GERACE, in più occasioni si era lamentato dicendo: *"Siamo sulla bocca di tutti che stiamo lavando i soldi in quel cantiere"*.

Quanto a TANYA COSTRUZIONI il collaboratore ha riferito che era una società creata esclusivamente per acquistare una proprietà commerciale (immobile con uffici e capannoni) all'asta. La società era stata costituita nel 2008-2009, i soci intestatari erano la GIGLIO Srl e FALBO, entrambi nella misura del 50%. Come amministratore della società era stato scelto Dino CLAUSI, il suo commercialista. Poco dopo un anno lui era uscito dalla società e aveva ceduto le sue quote a FALBO; in questa circostanze il 100% delle quote passava quindi alla PITAGORA COSTRUZIONI, società di FALBO. Quando avviene questo passaggio, FALBO si era girato la trattenuta di garanzia - una società, quando appalta il lavoro, lascia il 5% come ritenuta di garanzia - così svuotando le casse della società di Sorbolo. Sostanzialmente aveva finanziato la società e si era intestato (*rectius* aveva intestato alla TANYA Costruzioni) un terreno della GEA COSTRUZIONI. Dato che lui era amministratore di tutte le società aveva rogitato un terreno alla GEA, la quale aveva girato i soldi a K1 che a sua volta li aveva ceduti alla SORBOLO COSTRUZIONI, così da poter incassare tutti i soldi prima di portare la SORBOLO COSTRUZIONI al fallimento. Per queste operazioni, in particolare, vi era un contratto preliminare di compravendita di alcuni lotti (521, 522, 526, 546, 548) datato 9 settembre 2010, tra GEA IMMOBILIARE (che promette di vendere) e TANYA COSTRUZIONI (che promette di comprare). Successivamente, il 1 marzo 2011, era stata effettuata la cessione, ma limitatamente al lotto n. 521 e 522, poiché solo questi due lotti erano liberi da ipoteca, mentre gli altri erano gravati da mutuo e FALBO, per potersi intestare i terreni avrebbe dovuto frazionare anche il mutuo, cosa che non era riuscito a fare perché gli altri soci della Sorbolo si erano resi conto dei suoi intenti e lo avevano bloccato. Contestualmente FALBO aveva dovuto cedere l'amministrazione e le quote della società di K1 e di GEA.
Nello specifico, quando FALBO era entrato in difficoltà economica con la SORBOLO COSTRUZIONI a causa del fallimento, le quote erano state cedute prima al cognato AIELLO e, poi, a GIGLIO e a PALLONE. La prima cessione era avvenuta l'11 marzo 2011. In questo contesto di mala gestione della Sorbolo da parte di FALBO, costui e CAPPA erano addirittura arrivati a picchiarsi (CAPPA era un tipo molto manesco), mentre GIGLIO lo aveva minacciato di denunciarlo per il suo operato. PALLONE e CAPPA avevano usato le maniere forti per far si che FALBO cedesse e consegnasse le quote della società a GIGLIO e PALLONE accordando a questo la parte di guadagni che gli sarebbe spettata; in cambio FALBO aveva dovuto rinunciare ai cinquecentomila euro di caparra che aveva versato con la TANYA COSTRUZIONI o con LA PITAGORA. Usarono le maniere forti, e alla fine FALBO cedette con l'accordo che avrebbe ottenuto la restituzione a momento debito, *"..ha ceduto...*

attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo rimasti d'accordo che lui avrebbe preso ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il momento."

Nel corso della sua testimonianza il collaboratore è tuttavia tornato più volte su tale punto. Lo ha fatto, in particolare, alle udienze dell'1 e del 7 dicembre 2016. Segnatamente, nel corso dell'udienza del 7 dicembre, su domanda del PM - mirata ad appianare un'apparente contraddizione emersa nel corso del controesame di uno dei difensori tenutosi il 1 dicembre 2016 in cui sembrava essere emerso che la cessione fosse dovuta esclusivamente a motivi di carattere economico - il collaboratore ha precisato che la "forzatura" della volontà di FALBO su cui si fonderebbe l'estorsione riguarderebbe solo la seconda delle due cessioni, sarebbe a dire quella da AIELLO ai soci, ma non anche quella da lui al cognato. Nella stessa udienza, tuttavia, il collaboratore, interrogato da altro difensore, che gli ha contestato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del 17 marzo 2016 - nel corsi del quale aveva, sostanzialmente negato un'attività estorsiva nei confronti del FALBO - ha ampliamente ridimensionato le sue dichiarazioni, valorizzando la libera scelta di quest'ultimo, certamente "*non così buono come vuole sembrare*", costretto alla sua scelta dalla necessità economica e dalla volontà di salvare una situazione economica ormai sfuggita di mano e che richiedeva la prestazione alle banche di garanzie che né il cognato AIELLO né la moglie, potevano dare.

Proseguendo la trattazione dell'affare Sorbolo, GIGLIO ha dichiarato di avere saputo dallo stesso FALBO che quando GRANDE ARACRI Nicolino era uscito dal carcere – agli inizi 2012 - era dovuto scendere a Cutro per sistemare le questioni economiche che aveva in lasciato in sospeso con lui. In questa occasione FALBO aveva restituito a Nicolino GRANDE ARACRI la somma che quest'ultimo aveva anticipato per l'affare Sorbolo (755 mila euro). Oltre a questi denari Nicolino avrebbe dovuto ricevere una delle palazzine costruite dalla Sorbolo Costruzioni, poi fallita.
Seppe altresì da CAPPA e PALLONE che anche il primo era dovuto andare a Cutro per chiarire la sua posizione in relazione all'investimento di VILLIRILLO nell'affare Sorbolo, dato che avevo scoperto che quest'ultimo aveva sottratto a GRANDE ARACRI Nicolino delle somme di denaro.
In questi incontri CAPPA aveva chiarito a Nicolino che i soldi che il VILLIRILLO aveva investito nell'affare Sorbolo erano soldi che questo gli doveva per la vendita di un capannone di sua proprietà e non quelli che VILLIRILLO gli aveva sottratto.
Anche MANCUSO Vincenzo, personaggio che aveva avuto rapporti con CAPPA e VILLIRILLO, era dovuto scendere a Cutro per chiarire a Nicolino Grande Aracì le condotte di VILLIRILLO Romolo. Così gli dissero CAPPA e PALLONE.

Ad un certo punto il FALBO aveva chiesto la restituzione delle quote della società GEA come era stato in precedenza pattuito. Proprio per questa vicenda erano state fatte alcune riunioni, perché i fratelli SARCONE, "cugini" di FALBO, volevano che la questione venisse risolta. FALBO, infatti, si era rivolto a SARCONE, suo cugino, per sistemare la faccenda Sorbolo. Più precisamente FALBO aveva chiamato SARCONE, spiegandogli la situazione e SARCONE aveva chiamato proprio GIGLIO, il quale, a sua volta aveva chiamato CAPPA.

Era stata quindi organizzata una riunione nel suo ufficio a Gualtieri. A questa partecipò anche DILETTO Alfonso, che aveva inizialmente ritenuto di non partecipare perché sapeva che nell'affare Sorbolo era coinvolto Nicolino GRANDE ARACRI e preferiva rimanere estraneo alla vicenda. Tuttavia CAPPA aveva informato FRONTERA, il quale gli aveva consigliato di far partecipare alla riunione anche il DILETTO, in qualità di giudice. Lo stesso GIGLIO aveva parlato di questo incontro anche con BOLOGNINO Michele il quale gli aveva detto che avrebbe partecipato. Alla fine, quindi, parteciparono agli incontri anche DILETTO, il quale aveva accettato di fare da giudice, e BOLOGNINO. In definitiva alla rinnione avevano preso parte: i fratelli SARCONE, Gianluigi e Nicola, DILETTO, GERACE, PALLONE, CAPPA e lui. Nel corso della riunione Nicolino SARCONE sosteneva che la questione di FALBO andava sistemata, perché non era possibile che quest'ultimo avesse rinunciato a cinquecentomila euro di versamenti e rinunciasse altresì alle quote della GEA e della K1. Successivamente all'intervento di Nicolino SARCONE aveva preso la parola SARCONE Gianluigi, dicendo che aveva esaminato, insieme a BRESCIA Pasquale, le carte che gli aveva fornito FALBO in relazione all'affare Sorbolo e che questo aveva ragione ad avanzare delle pretese, e che la rinuncia ai 500 mila euro da parte sua doveva essere rivista.
DILETTO, tuttavia, non era d'accordo. Ne era nata una diatriba e FALBO aveva iniziato a minacciare di denunciare la cosa ai Carabinieri. A quel punto non aveva più senso proseguire la riunione che terminava in quel modo.
A questa prima riunione ne era seguita una seconda, con gli stessi partecipanti della prima ad esclusione di PALLONE. Nell'ambito di questa venne raggiunto un accordo.
FALBO avrebbe dovuto finire i lavori e poco a poco loro gli avrebbero restituito le quote della GEA e, progressivamente, anche i 500 mila euro.

In tutto ciò, Nicolino GRANDE ARACRI non gli aveva mai chiesto nulla in relazione all'affare Sorbolo, ma gli aveva semplicemente detto che quella vicenda andava chiusa il prima possibile per evitare di suscitare clamore. Anzi, il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, l'avvocato Domenico GRANDE ARACRI, aveva detto a PALLONE, che poi lo riferì agli altri, che dovevo sistemare la faccenda Sorbolo con FALBO, altrimenti avrebbe proceduto sporgendo denunce.
Le quote delle società non erano mai state restituite a FALBO, il quale non si era più reso reperibile dopo la denuncia sporta ai Carabinieri di Parma nei confronti di GIGLIO, CAPPA e PALLONE.

Il collaboratore ha precisato che anche lui, in precedenza, avrebbe voluto, a sua volta, denunciare FALBO per crearsi una sorta di "copertura" nel caso di bancarotta; tuttavia CAPPA, come precedentemente detto, glielo aveva impedito. Nella denuncia FALBO aveva affermato che era stato vittima di azioni ritorsive - aveva ricevuto proiettili - ma nessuno di loro lo aveva fatto, quindi FALBO o si era mandato da solo i proiettili per autotutelarsi, o glieli aveva mandati un suo operaio albanese, dipendente della Sorbolo, che non aveva mai ricevuto gli stipendi. FALBO, del resto, non li aveva mai accusati prima di denunciarli per questi atti ritorsivi, anzi, aveva detto di sospettare dell'albanese.

L'importanza della testimonianza del collaboratore consiglia - anche per ragioni di comodità di consultazione - di riportare interamente lo stralcio del verbale di udienza del 18.11.2016 al quale si aggiungono le precisazioni rese dallo stesso alle udienze del 1 e del 7 dicembre 2016.

P. M. – Allora, signor GIGLIO, sull'affare Sorbolo lei parla veramente dall'inizio alla fine. Consideri che il Tribunale non sa nulla di questo, quindi non dia per scontato nomi di società, riferimenti. Parla veramente, com'è stato fatto nell'interrogatorio dell'11 e 19 luglio, dall'inizio alla fine, quindi qual era, rispetto a quest'operazione edilizia, il primo momento in relazione all'acquisto dei terreni, il suo intervento, come lei è entrato dentro, e via via tutto quanto. Dopodiché io, naturalmente, la seguo e la interrompo per chiedere precisazioni. E allora partiamo.
DICH. GIGLIO G. – Negli anni 2005-2006 Franco FALBO aveva acquistato dei terreni nella zona di Sorbolo.
P. M. – Con quale società?
DICH. GIGLIO G. – Li aveva acquistati con la AZZURRA IMMOBILIARE.
P. M. – Okay. Come aveva pagato questi terreni?
DICH. GIGLIO G. – Questi terreni sono stati pagati per una parte in nero e per una parte con delle... doveva dargli degli appartamenti, con delle permute, e per una parte con soldi, con un mutuo bancario.
P. M. – Questi soldi in nero, lei sa da dove venivano?
DICH. GIGLIO G. – Sì. L'ho saputo quando io poi ho accettato, diciamo che ho preso parte della società.
P. M. – Sì. Cos'ha saputo?
DICH. GIGLIO G. – Che FALBO aveva fatto un altro intervento, almeno è quello che lui mi disse, che aveva fatto un altro intervento e gli avevano dato 755.000 euro... no, non è che gli avevano dato, erano rimasti da quell'intervento precedente 755.000 euro, che lui ha girato poi sull'acquisto di quel terreno.
P. M. – Benissimo. Ci dica chi li aveva dati i FALBO.
DICH. GIGLIO G. – Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Nicolino GRANDE ARACRI. Più precisamente, ci dica quali sono state le duzioni e poi come siamo finiti a questi 755.000, come lei ha indicato.
DICH. GIGLIO G. – Lui aveva fatto un altro intervento prima, dove il GRANDE ARACRI l'aveva finanziato. Fatto le vendite, gli ha restituito una parte e una parte li aveva tenuti per fare quest'acquisto. Il nero è stato dato in contante, quindi settecentocinquanta e rotti mila euro; per la restante parte sono state date delle permute su carta e con delle fideiussioni; per la restante parte c'era un mutuo ipotecario che FALBO aveva fatto con l'AZZURRA.
P. M. – Bene. Questi terreni dove si trovavano?
DICH. GIGLIO G. – Si trovavano a Sorbolo, in provincia di Parma.
P. M. – A Sorbolo, benissimo. Ci dica lei come entra nell'affare.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Nel momento in cui è stata realizzata l'urbanizzazione di quel terreno, che sono iniziati i lavori per le strade e quant'altro, era stato contattato MUTO.
P. M. – MUTO chi? MUTO chi?

DICH. GIGLIO G. – MUTO Antonio classe '71, figlio di Benito. E' stato contattato MUTO, il quale mi propose... perché, a MUTO, gli aveva proposto il 33,33% delle quote della società, perché il 33,33 ce l'aveva VETERE e il 33,34 l'avrebbe preso il FALBO.

P. M. – Ci deve dire VETERE chi?

DICH. GIGLIO G. VETERE Tonino, però le quote erano intestate a VETERE Marcello.

P. M. – Che è suo.. ?

DICH. GIGLIO G. – E' suo fratello. E' il fratello.

P. M. – VETERE Tonino era quello che era stato picchiato da Valerio e da Blasco...

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

P. M. – ...o è un'altra persona?

DICH. GIGLIO G. – No, no, è quello.

P. M. – E' quello lì, di cui ha riferito alla prima udienza. Quindi in quest'affare il progetto è 33,33 VETERE Tonino tramite il fratello VETERE Marcello; 33,34 FALBO; e MUTO chiama lei per quanto riguarda il restante 33,33: giusto?

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – Lei prima di allora conosceva FALBO?

DICH. GIGLIO G. – No, non lo conoscevo. Ne ho sentito parlare, lo conoscevo di vista, perché, fra l'altro, ha il terreno sotto casa mia giù in Calabria, abita a trecento metri da casa mia.

P. M. – E' anche lui originario delle sue parti?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Però lui è cresciuto a Cutro e poi si è trasferito a Reggio. Quindi io lo vedevo solo l'estate, di vista, insomma.

P. M. – Allora, MUTO viene da lei (MUTO classe '71) e le propone questa cosa. A quel punto le presenta FALBO? Lei incontra FALBO?

DICH. GIGLIO G. – A quel punto incontro FALBO, dove mi dà un piano economico dell'intervento, che io ho preso e che poi abbiamo fatto valutare anche a Tecnocasa giù a Guastalla. Tecnocasa ha notato che i prezzi erano più alti di quello che era il mercato sul piano economico, però ci sarebbero stati ugualmente gli utili, che sarebbero stati abbastanza

P. M. – I prezzi della futura vendita, intende?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

P. M. – Quindi?

DICH. GIGLIO G. – Fatta valutare, avevo deciso di entrare, perché anche Tecnocasa... un certo Mirco, che gestisce Tecnocasa, mi ha detto: L'operazione è valida lo stesso, quindi ti conviene entrare.

P. M. – Quando lei incontra FALBO (e questo è il primo approccio), le viene detto qualcosa in merito alla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto dei terreni da parte della AZZURRA?

DICH. GIGLIO G. – No. In un secondo momento mi fu detto.

P. M. – Quando le fu detto?

DICH. GIGLIO G. – Perché io la prima volta dovevo dargli la risposta. Dopo la valutazione, che gli avevo detto di sì, mi disse da dove provenivano.

P. M. – E cosa le disse?

DICH. GIGLIO G. – Che c'erano questi 755.000 euro di nero, e quindi avrei avuto tutto il tempo per poterli dare a FALBO, cioè la parte che mi toccava. E, tra l'altro, c'erano anche gli interessi su questi 755.

P. M. – Un passo alla volta. Le disse questo, ma le disse: Me li ha fatti avere – come lei prima ha detto – GRANDE ARACRI Nicolino? Questo glielo disse?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, ma l'ho già detto prima.

P. M. Sì. Quindi le disse FALBO che questi 755.000, come lei ci ha detto prima, avevano questa provenienza. E quindi le ha anche detto. . la sua parte, inteso un terzo?

DICH. GIGLIO G. – Inteso un terzo, sì.

P. M. – Lei l'avrebbe potuta versare con calma.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – Quindi, se ho capito, questa somma, l'ha messa tutta FALBO all'inizio.

DICH. GIGLIO G. – Sì, perché, fra l'altro, l'aveva già anticipata, perché i terreni erano già acquistati.

P. M. – Erano già acquistati, benissimo. Quindi lei aderisce a questo progetto, a quest'affare. Che cosa succede successivamente? MUTO che fine fa?

DICH. GIGLIO G. – Succede che MUTO... Quando abbiamo costituito la prima società, il FALBO porta la documentazione in banca, con le dichiarazioni dei soci che dovevamo garantire in pro-quota, quindi ognuno doveva garantire il suo. E a FALBO gli rigettano... gli contestano...

P. M. – A FALBO? A chi?

DICH. GIGLIO G. – A FALBO, gli contestano il nominativo di MUTO Cesare, che era fratello di MUTO Antonio.

P. M. – Cosa c'entrava MUTO Cesare?

DICH. GIGLIO G. – MUTO Cesare, diciamo che era entrato nella società, aveva le quote intestate, ma quello che gestiva la cosa era MUTO Antonio

P. M. – Quindi come VETERE Marcello e VETERE Antonino, quello che ha detto prima.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – D'accordo. Quindi sorgono dei problemi per MUTO.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sorgono dei problemi per MUTO, e allora FALBO dice: Il 16% di MUTO, per avere un 33% ciascuno, conviene che te lo prendi tu. Io, francamente, non volevo accettare, però mi disse: Dato che i duecentocinquanta e rotti mila euro, c'hai tutto il tempo che vuoi per darmeli, qua si tratta solo di mettere le garanzie e la parte ufficiale. E quindi in quel momento accettai.

P. M. – Lei ha parlato di duecentocinquantamila perché sarebbe settecentocinquanta diviso tre?

DICH. GIGLIO G. – Sì, più gli interessi.

P. M. – Più gli interessi. Poi sugli interessi arriviamo subito. Quindi lei cosa fa? Accetta?

DICH. GIGLIO G. – Sì, ho accettato. Ho accettato, e così abbiamo costituito un'altra società e MUTO ha ceduto anche le quote di quella società.

P. M. – Noi per il momento abbiamo parlato solo dell'AZZURRA IMMOBILIARE, che era di FALBO ed è la proprietaria dei terreni. Quali sono le società a cui lei sta facendo riferimento?

DICH. GIGLIO G. – La GEA, che è intestataria dei terreni; K1, che è stata poi quella che ha realizzato una parte delle opere; e poi c'è la PILOTTA, che è un'altra società che aveva altre costruzioni, ma non lì a Sorbolo; e poi c'è AURORA BUILDING, che aveva un'altra proprietà che stava costruendo a Sorbolo, ma non quei terreni; in un casolare vecchio, che è stato abbattuto in centro a Sorbolo ed è stato realizzato nuovo.

P. M. – Ma la K1 era anche proprietaria di una parte dei terreni?

DICH. GIGLIO G. – La GEA è stata l'intestataria, poi ha ceduto una parte del terreno a K1, dove K1 ha messo in piedi un mutuo con la Banca Popolare di Milano, che sarebbe la Banca Popolare di Mantova (sono nello stesso gruppo), agenzia di Viadana, abbiamo messo un mutuo, dove abbiamo realizzato le quattro palazzine. Le cinque palazzine, mi scusi.

P. M. – Questo per quanto riguarda il mutuo della K1. La GEA aveva ottenuto dei mutui?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Mentre la GEA ha avuto un mutuo con la Carige di Reggio Emilia per l'acquisto dei terreni, acquisto che è stato fatto dalla AZZURRA ed è stata pagata la AZZURRA.

P. M. – Quindi la AZZURRA cede questi terreni alla GEA, che prende il mutuo dalla Carige di Reggio Emilia. Una parte di questi terreni vengono presi dalla K1, che ugualmente ottiene un mutuo della Banca Popolare di Mantova, agenzia di Viadana?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente.

P. M. – Poi abbiamo la PILOTTA, e ci arriviamo. Ma la AURORA BUILDING, in questa spartizione di terreni, che cosa c'entra? Ne prende un pezzo anche lei?

DICH. GIGLIO G. – No, AURORA BUILDING in questi terreni non c'entra nulla. E' stata fatta un'operazione a parte, che il FALBO aveva sempre acquistato, aveva fatto un compromesso ed ha rogitato la AURORA BUILDING, che era proprietaria al 50%, l'AURORA BUI... dell'AURORA BUILDING.

P. M. – L'AURORA BUILDING chi aveva come soci?

DICH. GIGLIO G. – Aveva un certo Vescovi. Adesso la società di Vescovi, non me la ricordo, francamente, però c'era un certo Vescovi nella società con il 50%.

P. M. – Quando il 50% delle quote societarie della AURORA BUILDING erano di proprietà di una società riconducibile a tale Vescovi.

DICH. GIGLIO G. – Esattamente.

P. M. – E l'altro 50% delle quote della AURORA BUILDING di chi erano?

DICH. GIGLIO G. – Erano della K1.

P. M. – Della K1, benissimo. E questo era un'ulteriore parte per ulteriori terreni per un ulteriore appalto.

DICH. GIGLIO G. – Dove AURORA BUILDING ha avuto un altro mutuo ipotecario per realizzare quella costruzione.

P. M. – Benissimo. Andiamo avanti. Questa è la situazione societaria. Il progetto qual era, chi è che doveva costruire, con quale società e tutto quanto.

DICH. GIGLIO G. – Quando FALBO ci propose l'affare Sorbolo, lui ha messo già le mani avanti che i lavori sarebbero stati eseguiti esclusivamente da lui. Quindi il FALBO ha appaltato tutti i lavori, dall'urbanizzazione alla realizzazione degli immobili.

P. M. – Con quali società?

DICH. GIGLIO G. – Inizialmente, l'urbanizzazione. l'ha iniziata con la AZZURRA: successivamente, gli appalti, li ha presi con la SORBOLO COSTRUZIONI.

P. M. – Con la SORBOLO COSTRUZIONI. Lei quindi, così come VETERE, dentro la SORBOLO COSTRUZIONI non eravate.

DICH. GIGLIO G. – No, no, no, non c'entravamo niente né con la AZZURRA né con la SORBOLO COSTRUZIONI. Anzi, fra l'altro, il FALBO, nella SORBOLO, aveva sia un amministratore di fatto, che era un ragazzo che pagava, e socio di fatto.

P. M. – Quindi sempre il solito sistema per cui c'è un soggetto che formalmente appare, riceve uno stipendio per quest'attività, ma la società era gestita da FALBO: questo sta dicendo?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

PRESIDENTE

P. – Quindi, perché non ci siano equivoci, non socio di fatto, ma socio di diritto, nel senso formale titolare della società, anche se poi di fatto gestita dal FALBO: può confermare?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Io intendevo che FALBO era socio di fatto.

P – FALBO era il titolare effettivo di fatto, mentre all'apparenza formale l'intestatario era questo ragazzo di cui sta parlando.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei mi sa dire per quale motivo, dal momento che, per quello che ci ha spiegato, i soldi c'erano già per l'acquisto di terreni, eccetera, è stato chiamato lei, è stata offerta a lei una parte dell'affare?

DICH. GIGLIO G. – Inizialmente non è che è stato proposto a me. A FALBO, gli servivano persone affidabili in banca, perché lì c'erano da prendere quasi quindici milioni di affidamenti in giro tra tutte le operazioni.

P. M. – Quindi lei era in grado di garantire affidamenti bancari.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – Ancora le chiedo: la sua adesione al progetto era su una prospettiva di guadagno, immagino. Lei ha detto: Ho fatto fare delle verifiche. Che cosa, a monte, pensava che avrebbe guadagnato da tutto questo?

DICH. GIGLIO G. – Avendo costruito tutto e venduto tutto, diciamo che c'erano, di guadagno, dai sei ai sette milioni a ogni socio, quindi c'erano intorno ai diciotto/venti milioni di euro di guadagno.

P. M. – Benissimo, okay. E questo l'abbiamo chiarito. Io le chiedo un'altra cosa: siccome ha detto che stanno negli anni 2005-2006, comunque siamo prima del 2010...

DICH. GIGLIO G. – 2007, pure.

P. M. – Esatto. Rispetto alla sua vicinanza... Lei (non sto a tornarci) nella prima udienza ci ha detto che era vicino agli Arena, per sintetizzare. Lei entra in un affare dove, i soldi, li ha messi GRANDE ARACRI Nicolino: mi conferma?

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Da un lato le chiedo: lei ha detto agli Arena questo fatto? Da una parte. E, dall'altro, come mai viene proposto a lei quest'affare, anche se appunto la sua vicinanza era agli Arena?

DICH. GIGLIO G. – Io agli Arena non l'ho detto, questo fatto, ma sono stato coinvolto da MUTO. In quel periodo MUTO Antonio aveva la discoteca insieme con il nipote di Nicolino GRANDE ARACRI, e mi fu proposto da MUTO l'intervento.

P. M. – Benissimo. Quindi agli Arena non l'ha detto, è stato chiamato da MUTO direttamente e ha poi avuto tutte queste informazioni. Lei, peraltro, era stato anche in società (l'ha detto l'altra volta) nella IMMOBILIARE SAN FRANCISCO con GRANDE ARACRI Salvatore, giusto? Con MUTO.

DICH. GIGLIO G. – Sì, nella IMMOBILIARE SAN FRANCISCO, certo

P. M. – Bene. Un attimo soltanto, un attimo soltanto. Lei ha detto prima che c'erano questi 755.000 euro in nero e c'erano anche interessi; ci vuole spiegare questa parte, queste cifre?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Diciamo che erano 755.000 euro, dove dovevamo riconoscere il 40% di interessi su quella cifra e avremmo utilizzato i soldi per tutta l'operazione, fino a quando fosse stato necessario.

P. M. – Questa somma, questo 40% di 755, lei si ricorda a quanto ammonta? Basta fare il calcolo matematico.

DICH. GIGLIO G. – 302.000 euro. Me lo ricordo, tra l'altro, perché sono conteggi che non si possono dimenticare.

P. M. – Non si possono dimenticare, infatti. Però lei, avendone fatte tanti... In ogni caso, questa cifra, questi 302.000 euro, a chi doveva andare?

DICH. GIGLIO G – Dovevano andare, insieme con i 755.000 euro, a GRANDE ARACRI Nicolino.

P. M. – A GRANDE ARACRI Nicolino. Questi sono interessi, quindi non sono utili. Mi chiarisca questo passaggio.

DICH. GIGLIO G. – No, non sono gli utili, perché gli utili erano altri accordi. Questi sono solo interessi per 755.000 euro.

P. M. – Quindi andavano scalati prima della distribuzione degli utili?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Andavano dati man mano che noi li avremmo dati al FALBO, che il FALBO sarebbe rientrato, avrebbe dovuto girarli poi a Nicolino GRANDE ARACRI

P. M. – Benissimo. Senta, lei, nel corso dei vari interrogatori, in particolare nell'interrogatorio del 9 maggio del 2016, del 19 maggio, ha indicato la presenza nel suo computer, nel computer cosiddetto hard disk rosso che abbiamo sequestrato in quei mesi, la presenza di documentazione che riguardava l'affare Sorbolo e questi calcoli: me lo conferma?

DICH. GIGLIO G. – Sì, conteggi che teneva lo stesso Franco FALBO. Anzi, preciso: la figlia di Franco FALBO, perché i conteggi li teneva la figlia insieme con il papà.

P. M – Quindi questi conteggi cosiddetti venivano redatti anche dalla figlia. Come lo sa, come si chiama la figlia?

DICH. GIGLIO G. – Loredana. Era lì nell'ufficio, c'era anche alle riunioni.

P. M. – Quindi le chiedo: questa persona era informata di quest'operazione e anche della presenza nell'affare di GRANDE ARACRI Nicolino?

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo. Ha assistito sempre..

P. M. – Negli schemi preparati e che lei ci ha messo a disposizione nel suo computer, erano indicati anche questi interessi da 302.600 euro e rotti?

DICH GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Ci sa indicare con che voce?

DICH. GIGLIO G. – Interessi. Sono proprio interessi e basta.

P. M. – Erano indicati come interessi.

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – E era distinto... Lei ha parlato di nero prima e di bianco (lo chiamo io bianco): erano distinti anche in queste due voci, questi calcoli?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Diciamo che erano nella colonna del nero, insieme con tutto il resto del nero.

P. M. – Erano nella colonna insieme a tutto il resto del nero. Se io le indico, come ammontare complessivo del nero, la somma di 611.981,03, corrisponde?

DICH. GIGLIO G. – Corrisponde, perché, quando sono entrato nella PILOTTA, è stata fatta anche una valutazione e c'era una parte in nero. Il nero poi si è assunto ai 250.000 euro più gli interessi, che poi siamo arrivati a quella cifra.

P. M. – All'interno di questi 611.000 e rotti c'è la cifra di 302.000 euro, che è quella degli interessi che vanno a GRANDE ARACRI Nicolino, che sono il 40% di quei 755.000 euro: giusto?

DICH. GIGLIO G. – Soldi che andavano a FALBO e FALBO doveva girarli, certo. Lui teneva il conteggio unico, di tutto il nero, compreso i 302.000 euro di interessi.

P. M. – D'accordo. Quindi per quest'affare il collegamento con GRANDE ARACRI Nicolino era FALBO, non era lei, GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – No, era FALBO, non ero io, certo.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Io produco stampa dal computer di GIGLIO in sequestro, affare Sorbolo, cartella, griglia, schema indicante la somma con enne di 611.981,03 euro e di 302.000 euro come interessi>>.

Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Cosa succede a questo punto nel corso dei lavori? Intanto, chi fa casa? Lei ci ha spiegato, FALBO doveva fare tutto. E successivamente chi subentra tra i soci?

DICH. GIGLIO G. – Signor Pubblico Ministero, non è uscita prima, non siamo riusciti a sentirla da qua.

P. M. – Andiamo avanti durante l'esecuzione dei lavori, se questi lavori vengono eseguiti, se subentrano altri soci, se qualcuno esce. Questo voglio sapere.

DICH. GIGLIO G. – Iniziamo a fare l'urbanizzazione, dove il FALBO appalta la parte dell'urbanizzazione a me, perché lui l'aveva presa come AZZURRA. Faccio l'urbanizzazione e io comincio a rientrare piano piano anche con una parte del nero che dovevo dare a FALBO, diminuendo il prezzo della ghiaia di quello che realmente costava la fornitura.

P. M. – La fermo. Ci spieghi meglio questo passaggio. Cosa succedeva? Lei dà ghiaia?

DICH. GIGLIO G. – Io dovevo fornirgli la ghiaia, ma, se lei va a guardare il prezzo di fatturazione della ghiaia, quasi quasi è lo stesso prezzo d'acquisto a cui è stata fatta la ghiaia. Se lei ci mette il trasporto, si renderà conto che, da quanto io l'acquistavo, non potevo scenderla a Sorbolo al prezzo che è stato fatturato. Quindi si tenevano i due conteggi per tirargli fuori anche la parte del nero.

P. M. – Lei vuol dire che in realtà dava molti più beni, molte più cose, molta più ghiaia, o comunque la ghiaia che dava era molto più costosa; in realtà veniva indicato un prezzo molto basso, perché la differenza veniva in quel nero che lei doveva andare a FALBO perché andasse a GRANDE ARACRI: giusto?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente. Esattamente, sì. Ho iniziato da lì a dargli il nero, a FALBO, sì.
P. M. – Questa è la modalità in cui avviene questa restituzione. Nel contempo lei faceva questi lavori di urbanizzazione.
DICH. GIGLIO G. – Io, solo la fornitura, gli ho fatto.
P. M. – La fornitura.
DICH. GIGLIO G. – Sì, perché, i lavori di urbanizzazione, se li è fatti lui. Io ho fornito solo la ghiaia in natura che è andata giù per fare le strade
P. M. – Nella prima udienza lei, nel raccontarci le operazioni che ha fatto con la COMIT e la VIMOTER, prima di mandarle alla malora, che dovevano fallire, ha parlato di materiale che è riuscito in quel modo a recuperare e ha detto: Per investirlo poi nell'affare Sorbolo. Ci spieghi anche questo.
DICH. GIGLIO G. – Su richiesta del FALBO, sono state prese delle tubature, che sono andate all'inizio nell'urbanizzazione, per fare l'urbanizzazione. Come le devo dire? Noi li chiamiamo pozzetti per le fogne e quant'altro, tubo di fogne, cioè tutto il materiale che FALBO mi chiedeva, una parte sono riuscito a trovargliela, una parte invece se l'è acquistata. Quindi tutto il materiale che veniva dalla COMIT è andato nel cantiere di Sorbolo.
P. M. – Oltre a questi tubi, pozzetti, eccetera, cosa c'era? C'erano dei veicoli?
DICH. GIGLIO G. – C'erano mattonelle, c'erano porte, c'era di tutto dentro.
P. M. – Mezzi? Veicoletti da lavoro? Non lo so. Altro? Camioncini? Gru?
DICH. GIGLIO G. – Sì, c'è stata una gru pure che ho dato a FALBO, c'è stato un camioncino che abbiamo acquistato con un finanziamento, quindi era libero da ipoteche ed è girato a FALBO, c'è stato gasolio. C'è di tutto. Un generatore per fare tutto il lavoro di tre anni lì è stato preso a noleggio, la quale macchina... non è stato pagato né l'affitto e né è stato mai restituito.
P. M. – Quindi, man mano che lei faceva queste dazioni, venivano tenuti i conti e veniva scalato il nero.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Una parte sì. Dove c'era bisogno della fattura, per esempio per la gru c'era bisogno della fattura, e quindi veniva fatturato a un prezzo più basso.
P. M. – Certo. Certo. Andiamo avanti.
DICH. GIGLIO G. – Anche per il camioncino c'è stata una fattura con un prezzo più basso, perché un camioncino nuovo... Fra l'altro, è andato a ritirarlo FALBO stesso, quindi non è che... Era una macchina nuova, è stata venduta al 50%.
P. M. – Benissimo. Andiamo avanti.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Fatta l'urbanizzazione, poi si è iniziato a costruire, sono iniziate le palazzine, che aveva appaltato sempre lo stesso Franco FALBO con la SORBOLO COSTRUZIONI, finché il socio VETERE si era... aveva fatto un investimento a Parma per quanto riguardava una palestra, piscina, un grosso immobile su Parma, e quindi si è trovato in difficoltà economica: doveva o rinunciare a quell'affare o rinunciare a Sorbolo. Lui ha fatto una valutazione e ha preferito vendere le quote di Sorbolo.
P. M. – Benissimo. Però VETERE Antonino doveva dare ancora le 250.000 euro del nero?
DICH. GIGLIO G. – Non li aveva mai dati, VETERE.
P. M. – Non li aveva mai dati, okay. Quindi esce VETERE Antonino, nel senso che le quote erano intestate, però, a Marcello, abbiamo detto.

DICH. GIGLIO G. – Le quote erano intestate a Marcello. Lo stesso FALBO mi chiamò, aveva trovato un altro socio, che era PALLONE, e avrebbe fissato una riunione per farmelo conoscere. Così in un secondo momento ho conosciuto PALLONE, il quale ha assorbito le quote di Sorbolo.

P. M. – Al posto di VETERE.

DICH. GIGLIO G. – Sì, al posto di VETERE.

P. M. – PALLONE, il nome?

DICH. GIGLIO G. – PALLONE Giuseppe.

P. M. – Giuseppe.

DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Ci deve spiegare bene quest'ingresso di PALLONE Giuseppe e se quest'ingresso si porta appresso altri soggetti.

DICH. GIGLIO G. – PALLONE nella seconda riunione si porta un certo CAPPA. Io ne avevo sentito parlare, ma non conoscevo, l'ho conosciuto lì, CAPPA Salvatore, che era un socio occulto di PALLONE Giuseppe.

P. M. – Sì. Tutto qui o ci sono ulteriori figure?

DICH. GIGLIO G. – Fino a quel momento siamo solo con CAPPA. Succede che VETERE esce di scena, mantiene solo un 25% della quota della PILOTTA, quindi il 33% diventa un 25% a testa sulla PILOTTA: 25 VETERE, 25 io, 25 PALLONE e 25 Franco FALBO. Però c'era il problema che dovevano dare il nero: sono stati consegnati tre assegni dal CAPPA al FALBO, perché il nero doveva prenderlo FALBO, due da ottantamila euro a testa e uno da novantamila.

P. M. – La fermo un secondo. Tre assegni: ottanta, ottanta, novanta, che fa duecentocinquanta. Questi duecentocinquanta era il nero, sempre la somma diviso tre delle settecentocinquanta .

DICH. GIGLIO G. – Non si sente, signor Pubblico Ministero.

P. M. – Di questi tre assegni, lei ha fatto cenno: ottanta, ottanta più novanta. Mi sente?

DICH. GIGLIO G. – Ho sentito solo: "Mi sente?" e basta. Prima non ho sentito nulla.

P. M. – Ha fatto riferimento a tre assegni.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Due da ottantamila e uno da novantamila.

P. M. – Esatto, la cui somma fa duecentocinquanta.

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

P. M. – Che sarebbe un terzo del nero di 755.000 che spettava a ciascun socio e che VETERE non aveva versato e che quindi, subentrando PALLONE con CAPPA, devono versare: giusto?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

P. M. – Che fine fanno questi assegni?

DICH. GIGLIO G. – Questi assegni furono presi dal FALBO, dato che avevano data differente uno dall'altro, che doveva incassare alla scadenza degli assegni. Assegni che poi risultarono a vuoto. E quindi il FALBO in più riunioni gli disse che voleva sistemata quella parte in nero.

P. M. – Benissimo. Le chiedo: rispetto a PALLONE e a CAPPA, è stata comunicata l'informazione che il finanziamento originario, una parte era stata fatta da GRANDE ARACRI Nicolino?

DICH. GIGLIO G. – Il PALLONE e il CAPPA sapevano, sì.

P. M. – Sapevano?
DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Pubblico Ministero, sapevano. Però attenzione che a volte non la sento, io.
P. M. – Quindi questi assegni sono scoperti.
DICH. GIGLIO G. – Sì, non vengono incassati, certo.
P. M. – Che cosa succede a questo punto?
DICH. GIGLIO G. – Succede che in questo frattempo il FALBO aveva messo in piedi un altro mutuo sulla GEA, fra l'altro, la costruzione di cinque villette.
P. M. – Sì. Mi scusi, prima di andare avanti... Mi fermo.

...

P. M. – Rimaniamo a questo nero che PALLONE e CAPPA... CAPPA in particolare non ha versato, cioè ha versato, ma con assegni scoperti.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.
P. M. – Chi paga questo nero?
DICH. GIGLIO G. – Questo nero era pagato da Romolo VILLIRILLO, perché gli assegni erano emessi da Romolo VILLIRILLO.
P. M. – Questo, ce lo deve dire. Quindi com'erano i passaggi? PALLONE appariva formalmente, ci ha detto, no?
DICH. GIGLIO G. – PALLONE avrebbe dovuto mettere la parte bianca e CAPPA e VILLIRILLO avrebbero dovuto mettere la parte in nero.
P. M. – Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO in questa titolarità di quote qual era? PALLONE appare formalmente, lei ha detto, CAPPA?
DICH. GIGLIO G. – CAPPA era socio occulto di PALLONE.
P. M. – Esatto. E VILLIRILLO?
DICH. GIGLIO G. – VILLIRILLO era socio occulto sempre di PALLONE, era insieme con CAPPA.
P. M. – Quindi VILLIRILLO, lei ha detto, versa questi duecentocinquantamila euro?
DICH. GIGLIO G. – Scusi, signor Pubblico Ministero, perché qua si sente proprio bassissimo, bassissimo, si fa fatica proprio a comprenderla.
P. M. – Fa bene a dirmelo.

...

P. M. – Questi assegni da ottanta, ottanta e novanta chi li ha emessi? Chi li ha dati?
DICH. GIGLIO G. – Li ha emessi Romolo VILLIRILLO ed erano, se non ricordo male, dalla Banca... Perché io li ho visti così, mentre glieli consegnavano; se non ricordo male, erano della Banca Popolare, fra l'altro.
P. M. – Banca Popolare del Mezzogiorno?
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente, sì.
P. M. – Quindi, stava spiegando, PALLONE paga la parte cosiddetta in bianco?

..

P. M. – Stavamo dicendo: PALLONE quindi paga il bianco cosiddetto?
DICH. GIGLIO G. – Sì, paga il bianco.
P. M. – La cifra che avevano concordato, questo bianco a chi viene pagato?
DICH. GIGLIO G. – Il bianco va a VETERE, perché il bianco va a Vedere; il nero, mentre il VETERE non l'aveva mai versato, andava a FALBO.

P. M. – Esatto, andava a FALBO. Questo bianco a quanto ammontava? Lo sa?
DICH GIGLIO G – Adesso non ricordo se erano intorno ai quattrocentomila euro, penso che siano stati. Adesso, francamente, non ricordo, perché un po' le quote sono state svendute, quelle quote là, attenzione.
P. M. – Quelle di VETERE, perché lui aveva bisogno di uscire, lei ha detto. Aveva quell'altro affare.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sono state svendute perché doveva uscire dalla società, e quindi sono state svendute.
P. M. – Bene. Ho capito. Tornando a VILLIRILLO, invece, lei ha detto: Doveva versare il nero. Che soldi ha usato VILLIRILLO per pagare questo nero?
DICH. GIGLIO G. – VILLIRILLO, diciamo che aveva preso dei soldi e non li aveva riconosciuti al GRANDE ARACRI Nicolino, quindi c'era un ammanco di settecentolottocentomila euro da parte del Romolo VILLIRILLO.
P. M. – Quindi una parte della somma di denaro che VILLIRILLO aveva sottratto a GRANDE ARACRI Nicolino (ne abbiamo già parlato nelle scorse udienze) viene da VILLIRILLO usata per entrare nell'affare Sorbolo.
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.
P. M. – Esattamente. Va bene. Come procede l'esecuzione dei lavori, cosa viene realizzato e cosa succede successivamente nel rapporto fra i soci?
DICH. GIGLIO G. – Intanto che il FALBO stava realizzando le cinque palazzine e alle quote di VETERE era subentrato il PALLONE. In questo frattempo è stato messo in piedi un mutuo con la Carige per la realizzazione di cinque villette. Visto che il FALBO stava già realizzando gli appartamenti e visto che io avevo appaltato tramite FALBO l'urbanizzazione, il CAPPA e il PALLONE chiesero che le cinque villette le realizzassero loro.
P. M. – E non FALBO, che doveva far tutto lui.
DICH. GIGLIO G. – E FALBO gli disse che doveva fare tutto lui.
P. M. – Sì. E quindi?
P. M. – PALLONE e CAPPA volevano realizzare loro le cinque villette.
DICH. GIGLIO G. – (Non risponde immediatamente).
PRESIDENTE
P. – Ha sentito?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Volevano realizzare loro le cinque villette, dove Franco FALBO si è opposto su questa cosa.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – E com'è finita questa diatriba?
DICH. GIGLIO G. – E' finita che FALBO appalta il lavoro, dato che lui era amministratore sia della SORBOLO sia di K1 sia di GEA sia di AURORA BUILDING, appalta il lavoro, e poi arrivano a un accordo con PALLONE e con CAPPA che gli avrebbe riconosciuto centomila euro.
P. M. – Centomila euro per fare che cosa?
DICH. GIGLIO G. – Che avrebbe fatto lui il lavoro.
P. M. – I lavori, li fa FALBO, però, per non farli fare a CAPPA e PALLONE, riconosce loro centomila euro?
DICH. GIGLIO G. – Centomila euro, certo.

P. M. – E questi centomila euro da dove vengono dati o scalati o calcolati?
DICH. GIGLIO G. – Vengono scalati dai duecentocinquantamila euro.
P. M. – Quelli del nero che...
DICH. GIGLIO G. – Quelli del nero, sì.
P. M. – ...VILLIRILLO aveva pagato con le somme di GRANDE ARACRI Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente.
P. M. – Quindi, queste cinque villette, le costruisce comunque FALBO.
DICH. GIGLIO G. – Villette che poi sono state realizzate da FALBO.
P. M. – L'esecuzione dei lavori ha un ordine oppure ci sono...? Lei ha detto AURORA BUILDING, K1 e GEA come terreni, no? Proprietarie dei terreni. Il lotto di K1 viene realizzato?
DICH. GIGLIO G. – K1, dove sono le cinque palazzine, viene realizzato, sì.
P. M. – E AURORA BUILDING viene realizzato?
DICH. GIGLIO G. – AURORA BUILDING sì. Sempre Franco FALBO ha realizzato AURORA BUILDING.
P. M – Invece il lotto GEA?
DICH. GIGLIO G. – Bisogna vedere quale lotto, perché lì c'erano diversi lotti GEA
P. M. – Esatto. Era il pezzo più ampio, le proprietà di GEA.
DICH. GIGLIO G – GEA aveva tutta la proprietà dei terreni, certo, dove sarebbero dovute nascere le case.
P. M. – E una parte l'ha passata a K1.
DICH. GIGLIO G. – Una parte, per le cinque palazzine, l'ha passata a K1.
P. M. – Okay. Di questi terreni che sono rimasti alla GEA, come avviene la realizzazione? Si ferma? Cosa succede?
DICH. GIGLIO G. – Poi le quattro palazzine, le cinque palazzine vengono realizzate. Quattro quasi terminate e una rimane sul rustico. Ma in tutto questo contesto, mentre FALBO va avanti, lui cosa fa? Fa delle varianti in corso d'opera, dove giustifica delle spese in più di quello che era il contratto, dove sono iniziati i primi problemi con FALBO.
P. M. – Quindi insorgono delle problematiche tra di voi.
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.
P. M. – Okay. Ci spieghi quali sono queste problematiche e cosa succede di conseguenza.
DICH GIGLIO G. – Le problematiche sono che, quando iniziano a finire i soldi dei mutui erogati, che il FALBO fa gli ultimi stati di avanzamento lavori, lui già inizialmente, già sette/otto mesi prima, inizia a non pagare i fornitori, fornitori che si trascinava, trascinava fin quando ci siamo accorti di questo. Ma, quando ci siamo accorti, era già troppo tardi ormai. Perché il FALBO aveva preso tutti i soldi che doveva prendere dalle società e non aveva pagato i fornitori, e quindi i fornitori si lamentavano che non avevamo preso i soldi.
P. M. – Quando lei dice "ci siamo accorti", intende lei e chi altro? Gli altri soci?
DICH. GIGLIO G. – Io, CAPPA, PALLONE, GERACE, che doveva vigilare il FALBO, cosa che forse non è stato in grado di fare, non lo so, comunque cosa che non ha fatto.
P. M. – GERACE chi è, rispetto all'affare Sorbolo?
DICH. GIGLIO G. – GERACE è un ingegnere di fiducia di CAPPA e di PALLONE, una persona di loro fiducia.

P. M. – Era informato su tutte le caratteristiche dell'affare Sorbolo? Cosa sapeva, cosa non sapeva.

DICH. GIGLIO G. – GERACE sapeva tutto di Sorbolo. Sapeva tutto, perché, fra l'altro, lei consideri che CAPPA si fidava ciecamente. Anche quando doveva andare a prendere dei soldi al pullman, a volte in mio presenza riceveva la telefonata e ci mandava GERACE.

PRESIDENTE

P. – Signor GIGLIO, "GERACE sapeva tutto"... per noi è rilevante sapere se sapeva che si trattava di un'operazione del tipo di quella che lei ha descritto dall'inizio, cioè un reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Sapeva sia degli assegni che erano stati fatti dal VILLIRILLO, perché sono stati dati in presenza di FALBO e di GERACE, e sia per quanto riguardava l'investimento che era stato inizialmente fatto.

P. – Da parte di GRANDE ARACRI?

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.

P. – Lo sapeva che c'era in gioco quest'interesse?

DICH. GIGLIO G. – In più occasioni si lamentava anche PALLONE, il fatto che quel cantiere ormai era stato preso di mira e si lamentava... disse: Siamo sulla bocca di tutti che stiamo lavando i soldi in quel cantiere.

P. – E questo lo dice PALLONE e lo sente anche GERACE.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì. Eravamo in una riunione.

P. – Eravate in una riunione, va bene.

PRESIDENTE

<<Prego, può proseguire>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Ci sono questi problemi. Le chiedo in questo momento di introdurci un'ulteriore società di cui fino a questo momento non abbiamo parlato, perché poi ci servirà per capire: la TANYA COSTRUZIONI.

DICH. GIGLIO G. – La TANYA COSTRUZIONI è una società che è nata esclusivamente per acquistare una proprietà all'asta che era all'uscita del casello autostradale di Parma.

P. M. – Quando nasce, se sa l'anno, e chi sono i soci?

DICH. GIGLIO G. – Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che risaliamo al 2008-2009 per la TANYA COSTRUZIONI.

P. M. – D'accordo. E chi sono i soci?

DICH. GIGLIO G. – Sono la GIGLIO... Io non mi ricordo se ero entrato come GIGLIO o come GIGLIO Giuseppe.

P. M. – Come GIGLIO, GIGLIO S.r.l.

DICH. GIGLIO G. – E FALBO.

P. M. – E in che percentuale?

DICH. GIGLIO G. – Eravamo al 50% ciascuno e io chiesi al FALBO che, però, questa volta avrei messo il mio commercialista come amministratore della società, perché non mi stava bene che su tutte le società ci fosse FALBO come amministratore.

P. M. – Il suo commercialista, cioè chi?

DICH. GIGLIO G. – Il dottor Dino CLAUSI.

P. M. – Quindi lei dice: Questa TANYA COSTRUZIONI nasce nel 2008-2009 per questo progetto di acquisire un immobile di che genere?
DICH. GIGLIO G. – Commerciale. Era una proprietà con uffici e capannoni.
P. M. – Ed era riconducibile a lei e a FALBO o comunque a società a voi riconducibili al 50 e 50%.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Lei da questa società a un certo punto esce?
DICH. GIGLIO G. – A un certo punto esco e cedo le quote a FALBO.
P. M. – A FALBO. Si ricorda quando esce? Dopo quanto tempo?
DICH. GIGLIO G. – Avevamo già acquistato l'immobile, era stato già pagato l'immobile, esco, però c'era un problema, perché sono uscito dalla società e dissi a FALBO che doveva svincolarmi con le firme a garanzia che c'erano sul mutuo che era stato erogato.
P. M. Sì. Ma si ricorda quanto tempo è passato da quando lei è entrato a quando lei è uscito?
DICH. GIGLIO G. – Secondo me, neanche un anno. E' stato breve.
P. M. – Neanche un anno. Siamo comunque nel 2009.
DICH. GIGLIO G. – Poco più di un anno, adesso non ricordo, però è stato breve il percorso.
P. M – E da quel momento diventa 100% FALBO. Ma si ricorda FALBO o...
DICH. GIGLIO G. – No. Con LA PITAGORA, se non sbaglio.
P. M. – Con LA PITAGORA. LA PITAGORA è una società di...?
DICH. GIGLIO G. – Di FALBO Francesco.
P. M. – Il 100% delle quote sono della TANYA COSTRUZIONI quando lei esce sono della LA PITAGORA COSTRUZIONI di FALBO. Io le chiedo: ci sono, rispetto all'affare Sorbolo, delle operazioni che FALBO pone in essere con la TANYA COSTRUZIONI quando è solo sua?
DICH. GIGLIO G. – Si riferisce alla demolizione per la vendita o all'operazione di finanziamento?
P. M. – Mi interessano i terreni di Sorbolo.
DICH. GIGLIO G. – Quando diventa sua, FALBO cosa fa? Perché il FALBO doveva prendere la trattenuta di garanzia, perché una società, quando appalta il lavoro, lascia il 5% come ritenuta di garanzia. Lui si era girato anche il 5% di ritenuta di garanzia, quindi aveva svuotato le casse delle società di Sorbolo, e, per fare questo, gli serviva rimettere liquidità nella società, quindi finanzia con la società e si gira un terreno che era della GEA COSTRUZIONI.
P. M. – Per interpretare la sua sintesi, ci sono (le chiedo) dei terreni (lei l'ha appena anticipato) di proprietà della GEA che in qualche modo passano alla TANYA?
DICH. GIGLIO G. – Un terreno passa alla TANYA e per un altro terreno dà un acconto di cinquecentomila euro.
P. M. – Ma si passa attraverso subito contratti definitivi o ci sono dei preliminari?
DICH. GIGLIO G. – Un primo terreno.., perché lui era amministratore di tutte le società. Un primo terreno si è rogitato, quindi lui versa su GEA. GEA li gira a K1. K1 li rigira alla SORBOLO COSTRUZIONI, perché doveva pagare i lavori, quindi lui ha modo di incassare tutto prima di portare la SORBOLO COSTRUZIONI al fallimento, e, il debito, lo gira come anticipo di terreno. Il credito, mi scusi.

P. M. – Il credito. Per quello che a noi interessa in particolare, io ho un contratto preliminare di compravendita datato 9 settembre del 2010, ed è tra GEA IMMOBILIARE, che promette di vendere, e TANYA COSTRUZIONI, che promette di comprare. E ci sono alcuni lotti... non alcuni lotti, come si chiamano? Ma...

DICH. GIGLIO G. – Mappali.

P. M. – Particelle: 521, 522, 526, 546, 548. Poi ho una cessione vera e propria, un rogito tra queste due società, l'1 marzo del 2011, che però riguarda solo il lotto 521 e 522. Volevo che mi spiegasse come mai FALBO, attraverso la TANYA, toglie dalla GEA, riesce a togliere dalla GEA solo questi due lotti e non tutti. c'erano problematiche di mutuo?

DICH. GIGLIO G. – Le spiego subito. Quei due lotti erano liberi di ipoteca, mentre. .

P. M. – Ecco, mi spieghi questo discorso.

DICH. GIGLIO G. – ...mentre tutti quei mappali, quelle particelle, non era un mutuo frazionato sulle particelle, e quindi lui avrebbe potuto girarsi anche una parte di mutuo; c'era un mutuo intero di due milioni e qualcosa, adesso non ricordo, un milione e mezzo, quello che sia, un mutuo unico su tutte quelle particelle. Quindi, il mutuo, la banca doveva frazionarlo. Cosa che lui non ha fatto in tempo a fare, cioè frazionare dalla banca e girarsi sia l'ipoteca e sia...

P. M. – Non ha fatto in tempo perché?

DICH. GIGLIO G. – Perché poi l'abbiamo bloccato e ha dovuto cedere l'amministrazione con le quote della società.

P. M. – Di quale società?

DICH. GIGLIO G. – Stiamo parlando di KI e di GEA.

P. M. – Di KI e di GEA.

PRESIDENTE

<<Pubblico Ministero, ho l'impressione che stiamo andando veramente su dettagli assolutamente marginali. Qui a noi interessano...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Aspetti, no>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Questo è un punto centrale>>.

PRESIDENTE

<<E' centrale?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Sì, proprio questo, 84>>.

PRESIDENTE

<<Siamo passati all'84? Io sono rimasto all'83>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Questo che ha appena detto è sull'84>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Quindi l'1 marzo del 2011 abbiamo un rogito dove FALBO (adesso lo produco) passa alla TANYA soltanto due particelle rispetto al preliminare, che ne recava di più, e lei ci ha spiegato per quale motivo. Poi lei ha detto: A quel punto l'abbiamo bloccato e lui ha dovuto cedere le quote di GEA e KI. Quindi la questione di frazionare il mutuo si è bloccata, non ha più potuto completare questa cosa, FALBO.

DICH. GIGLIO G. – No, perché successivamente, subito dopo sono state cedute le quote, l'abbiamo fermato. Perché FALBO, fra l'altro, aveva portato la K1 proprio a fallimento totale. Infatti voleva portare i libri in Tribunale della K1. Per questo FALBO ha girato... Il credito che lui avanzava dalla K1, se l'è girato come TANYA COSTRUZIONI, ma sulla GEA, società sana.

P. M. – Società sana. Quindi la GEA è una società sana. La prima cessione di quote... ce ne sono due. Mi spieghi. Lei primo ha detto: Abbiamo tolto l'amministrazione e poi le quote. Ci spieghi le quote come sono state passate, fatte passare.

DICH. GIGLIO G. – Inizialmente aveva ceduto le quote. Quando è andato in difficoltà con la SORBOLO COSTRUZIONI per il fallimento, le quote, lui ha cedute prima al cognato, a un certo AIELLO, e poi successivamente sono state cedute a me e a PALLONE.

P. M. – Io vedo che, rispetto a questo rogito dell'1 marzo del 2011, la prima cessione è dell'11 marzo del 2011.

DICH. GIGLIO G. – ..AIELLO, però.

P. M. – Sì. Senta, ci racconti un po' come FALBO ha dovuto cedere le quote, come lei ha detto.

DICH. GIGLIO G. – In che senso come...? Mi scusi, signor Pubblico Ministero, in che senso?

P. M. – Cos'è accaduto tra di voi, tra voi soci in quel momento?

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che è accaduto che CAPPA e FALBO erano arrivati alle mani pure, fra l'altro. Poi c'era anche il problema delle società che il FALBO aveva gestito male, e quindi io l'appoggiavo sul discorso che l'avrei denunciato. Però PALLONE, invece, con CAPPA, CAPPA maggiormente, è un tipo che usa le maniere forti.

P. M. – E quindi FALBO ha ceduto.

DICH. GIGLIO G. – Sì, FALBO, quando ha sentito... da una parte ha sentito da parte mia che l'avrei denunciato e da parte di CAPPA che gli avrebbe alzato le mani, poi la K1 aveva necessità di soldi e io non avrei messo neanche un centesimo fin quando ci sarebbe stato lui, e quindi ha ceduto. Ma ha ceduto... attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo rimasti d'accordo che lui avrebbe preso ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il momento.

P. M. – Avete anche accompagnato questo con ulteriori patti scritti?

DICH. GIGLIO G. – Lui avrebbe dovuto rinunciare ai cinquecentomila euro di caparra che aveva versato con la TANYA COSTRUZIONI o con LA PITAGORA, adesso non ricordo con quale società li aveva versati, ha dovuto fare una rinuncia di questi cinquecentomila euro.

P. M. – Si è parlato, astrattamente o in concreto, di restituzione di quote?

DICH. GIGLIO G. – Avevamo fatto anche una scrittura privata, che avremmo dovuto restituirgli le quote, se non ricordo male.

P. M. – Se la ricorda, la struttura di questa nota scritta? Che cosa c'era scritto? Che cosa avevate accordato?

DICH. GIGLIO G. – Stiamo parlando di cinque anni fa, dottoressa, io ricordo solo, in sintesi, che avremmo dovuto ridargli le quote in qualsiasi momento che lui le avrebbe volute.

P. M. – E lui le ha rivolute, le ha richieste?

DICH. GIGLIO G. – Lui più avanti le ha richieste, a fine 2011, inizio 2012, cosa che poi non furono date.

P. M. – Non furono date. Come va? Andiamo avanti?

...
P. M. – Continuando nello svolgere l'affare Sorbolo, abbiamo adesso due questioni: una, come vi siete .. come FALBO si è sistemato con GRANDE ARACRI Nicolino; e le riunioni che si sono tenute, cui faceva cenno prima dell'interruzione, della breve sospensione. Dica lei di cosa vuol parlar per prima.
DICH. GIGLIO G. – Io ho saputo dallo stesso Franco FALBO che, dopo l'uscita del GRANDE ARACRI, è dovuto scendere giù a sistemarsi.
PRESIDENTE
P. – "L'uscita del GRANDE ARACRI" cosa intende?
DICH. GIGLIO G. – GRANDE ARACRI Nicolino.
P. – Sì, cosa intende per "uscita"? E' uscito dall'affare?
DICH. GIGLIO G. – No, è uscito dal carcere.
P. – Ah, uscito dal carcere.
DICH. GIGLIO G – E' uscito dal carcere a fine 2011. A inizio 2012 è dovuto scendere giù, FALBO, a sistemarsi.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – A sistemarsi dicendo cosa, raccontando cosa? A quel punto l'affare com'era messo? Era andato male?
DICH. GIGLIO G. – Sì, è andato male e FALBO ha dovuto sistemarsi in qualche modo con GRANDE ARACRI Nicolino.
P. M. – Lei sa se FALBO è sceso?
DICH. GIGLIO G. – Io so che suo papà si è visto con.. Una parte c'è stato suo papà e una parte è dovuto scendere lui a sistemarsi.
P. M. – Lei personalmente è stato chiamato?
DICH. GIGLIO G. – Cosa?
P. M. – Lei è stato chiamato da GRANDE ARACRI Nicolino?
DICH. GIGLIO G. – No, ma io non potevo essere chiamato, in quanto gli accordi erano tra il FALBO e il GRANDE ARACRI Nicolino. Già si era alzato un polverone, e quindi Nicolino aveva intenzione di chiudere questa vicenda.
P. M. – Per quello che lei ha saputo... ...(si sentono rumori che disturbano il video-collegamento)... Per quello che lei ha saputo... ...(si sentono rumori che disturbano il video-collegamento).. ?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, è per quello che ho saputo.
P. M. – Devo farla ancora, la domanda. Per quello che lei ha saputo, li ha ricevuti, i soldi indietro, GRANDE ARACRI?
DICH. GIGLIO G. – Sì, li ha ricevuti.
P. M. – Quindi è stato sistemato da questo punto di vista GRANDE ARACRI.
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.
P. M. – Nel progetto originario, lei ha detto, c'era la restituzione del finanziamento di settecentocinquantacinque; c'erano gli interessi; c'erano anche alcuni immobili dell'affare, dell'operazione Sorbolo?
DICH. GIGLIO G. – Una palazzina intera. Una palazzina intera doveva finire e dargliela.
P. M. – Doveva andare a GRANDE ARACRI? Una palazzina?
DICH. GIGLIO G. – Sì.

P. M. – Questa palazzina è tra la parte di quelle costruite oppure no?
DICH. GIGLIO G. – Tra quelle costruite, che non era stata ancora finita.
P. M. – Quindi non terminata.
DICH. GIGLIO G. – No, non era stata terminata proprio per questo motivo. Doveva essere finita alla fine e consegnata.
P. M. – Che lei sappia, altri sono scesi, dei soci? PALLONE, CAPPA.
DICH. GIGLIO G. – E' dovuto scendere CAPPA giù, perché è stato chiamato da Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Come l'ha saputo, lei?
DICH. GIGLIO G. – L'ho saputo dallo stesso CAPPA e da PALLONE. E' stato chiamato, è dovuto andare a chiarirsi per l'investimento di Romolo VILLIRILLO lì nell'affare Sorbolo.
P. M. – Delle somme che VILLIRILLO aveva sottratto.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente.
P. M. – E sa come si sono svolte queste riunioni? Cos'ha detto CAPPA a GRANDE ARACRI Nicolino?
DICH. GIGLIO G. – CAPPA si è difeso, dicendo che la provenienza di quei soldi da VILLIRILLO erano dovuti a soldi che doveva prendere dallo stesso VILLIRILLO, riguardavano la vendita di un capannone.
P. M. – Ce lo spiega meglio, questo? Si è difeso dicendo...?
DICH. GIGLIO G. – Dicendo che VILLIRILLO aveva un capannone che era di proprietà di CAPPA, che lo stesso VILLIRILLO aveva venduto e doveva dargli questi soldi.
P. M. – Quindi CAPPA si è difeso per se stesso, non ha difeso VILLIRILLO in questo senso.
DICH. GIGLIO G. – No, non ha difeso VILLIRILLO.
PRESIDENTE
P. – Mi par di capire, il senso è questo: CAPPA dice: Io non mi sono appropriato di soldi dell'operazione, ma i soldi che mi ha dato VILLIRILLO erano soldi miei, che mi doveva per altre ragioni. E' così?
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. Esattamente.
P. – Conferma?
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.
P. – Benissimo, grazie.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Sono scese altre persone chiamate a giustificare in qualche modo le condotte di VILLIRILLO?
DICH. GIGLIO G. – Io so che è sceso un certo Mancuso, è dovuto scendere lo stesso giù, è stato chiamato da...
P. M. – Chi è Mancuso? Sa il nome?
DICH. GIGLIO G. – Mancuso Vincenzo, è una persona che abita su Modena, che frequentava Romolo e frequentava CAPPA. Non l'ho mai incontrato, io. Francamente, non lo conosco.
P. M. – E chi gliel'ha detto che è dovuto andare anche Mancuso?
DICH. GIGLIO G. – Lo stesso CAPPA con PALLONE.
P. M. – In che rapporti è Mancuso con VILLIRILLO e con GRANDE ARACRI?
DICH. GIGLIO G. – Io so che Mancuso su operava sia con CAPPA e sia con VILLIRILLO ed era in buoni rapporti, perché è una persona vicino al GRANDE ARACRI.

P. M. – Bene. Passiamo alle riunioni che ci sono state in seguito: che cos'è accaduto, come si sono svolte, chi ha partecipato, cos'è stato deciso.
DICH. GIGLIO G. – Pubblico Ministero, è uscita a metà. Non ho capito... il finale, l'ho capito; inizialmente no.
P. M. – Passiamo alle riunioni che si sono tenute in seguito, cui abbiamo fatto cenno prima: come si sono svolte, chi ha partecipato e cosa si è deciso?
...
DICH. GIGLIO G. – Nel 2012 siamo stati convocati da Nicolino SARCONE. Diciamo che inizialmente si è visto CAPPA a Reggio Emilia, è andato a trovarlo per vedere cosa volesse, e Nicolino gli impose che doveva essere fatta una riunione per mettere a posto questa questione di Franco FALBO. Riunione che poi è stata fissata e si è svolta in ufficio da me a Gualtieri, in presenza...
P. M. – Ci dica meglio i preliminari rispetto a questa riunione: chi ha chiamato in causa chi?
DICH. GIGLIO G. – Nicolino SARCONE ha chiamato me e io ho chiamato CAPPA...
P. M. – Ma SARCONE, chi l'aveva chiamato?
DICH. GIGLIO G. – A SARCONE, l'aveva chiamato FALBO. Spiego meglio. FALBO ha chiamato SARCONE, gli ha spiegato la situazione, SARCONE ha chiamato me; io ho chiamato CAPPA; CAPPA è andato giù a Reggio Emilia, da Verona a Reggio Emilia per vedere cosa voleva SARCONE; SARCONE gli ha imposto che doveva fare le riunioni insieme con gli altri soci, insieme con PALLONE e con me.
P. M. – La interrompo. Lei dice: FALBO ha chiamato SARCONE. Intanto ci dice se c'è parentela tra questi soggetti.
DICH. GIGLIO G. – FALBO, quando parla di SARCONE, dice sempre che sono suoi cugini.
P. M. – Quindi SARCONE Nicolino e i suoi fratelli, Gianluigi, Carmine, sono suoi cugini. Poi le volevo chiedere se FALBO, oltre a SARCONE, aveva chiamato qualchedun altro del sodalizio.
DICH. GIGLIO G. – Poi ha chiamato DILETTO, ma DILETTO ha preferito stare fuori, visto tutto quello che stava succedendo sul cantiere di Sorbolo, gli ha detto che non voleva saperne, in quanto DILETTO conosceva anche tutta la storia.
P. M. – Sapeva che c'era l'investimento di GRANDE ARACRI?
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.
P. M. – Eh?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.
P. M. – E quindi lui non è stato parte attiva in quel momento. Dopodiché FALBO chiama SARCONE?
DICH. GIGLIO G. – Non è stata parte attiva in quanto diciamo che FALBO era già sceso a sistemare GRANDE ARACRI, eh. Siamo nel 2012, all'inizio, eh.
P. M. – Quindi DILETTO, lei sta dicendo, poiché la situazione principale con GRANDE ARACRI è stata sistemata, non intervengo. Questo è stato il ragionamento che lei ha saputo.
...
P. M. – Okay, andiamo avanti. Quindi FALBO chiama SARCONE.
DICH. GIGLIO G. – Sì. SARCONE chiama me e io chiamo CAPPA. CAPPA scende giù, è andato a trovare Nicolino SARCONE, il quale gli chiede che doveva essere fatta una riunione per sistemare le questioni di FALBO.

P. M. – Aspetti, aspetti un secondo. Lei dice sempre "giù", "giù", "giù"; CAPPA scende giù inteso dove?
DICH. GIGLIO G. – Giù a Reggio, perché CAPPA vive su a Verona.
P. M – Benissimo. Quindi...
DICH. GIGLIO G. – E' andato a Reggio Emilia a trovare SARCONE.
P. M – D'accordo. A questo punto cosa succede? Cosa fa CAPPA?
DICH. GIGLIO G. – Succede che viene fatta la riunione.
P. M – CAPPA cosa fa?
DICH. GIGLIO G. – Eh?
P. M. – CAPPA, dopo che SARCONE dice: Ci dev'essere questa riunione – cosa fa?
DICH. GIGLIO G – CAPPA, veramente, informa Frontera, discute anche con Frontera. Fronte gli consiglia di chiamare anche il DILETTO e far partecipare anche il DILETTO come giudice.
P. M. – Frontera chi?
DICH. GIGLIO G. – Frontera Francesco.
P. M. – Francesco. Quindi consiglia a CAPPA di chiamare in causa anche DILETTO. E cosa fate, quindi? Lo chiamate in causa, DILETTO?
DICH. GIGLIO G. – Chiama in causa DILETTO e si svolge... Io mi trovo a parlare anche con BOLOGININO Michele e Michele mi disse: Va beh, quel giorno mi farò trovare anch'io. Infatti c'era BOLOGININO...
P. M. – Aspetti, mi scusi, mi interessa un ulteriore passaggio: chiamate in causa DILETTO; DILETTO accetta di partecipare? Perché a FALBO non aveva... ha detto che non si era mosso.
DICH. GIGLIO G. – Sì, accetta.
P. M. – E perché accetta?
DICH. GIGLIO G. – Dopo aver parlato anche con Michele BOLOGININO e con CAPPA, accetta.
P. M. – Lo sa perché accetta?
DICH. GIGLIO G. – In che senso "lo sa perché accetta"?
P. M. – Lo sa perché accetta? Il motivo per cui DILETTO stavolta accetta e invece prima FALBO aveva detto di no.
DICH. GIGLIO G. – Ah, sì. Adesso l'ho sentita, mi scusi.
P. M. – No, no, ma non è colpa sua.
DICH. GIGLIO G. – Accetta in quanto in questo caso era stato chiamato come giudice di parte, non era stato chiamato a venire a sistemare delle vicende che non... ha capito?
P. M. – Okay. Quindi perché la questione riguardava tutte queste persone.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì, perché stavamo alzando un polverone che non finiva più.
P. M. – Bene. Ci dica chi c'era alle riunioni.
DICH. GIGLIO G. – Alla prima riunione c'erano i fratelli SARCONE. Gianluigi e Nicola; poi c'era DILETTO; c'era Blasco... mi scusi, non Blasco, c'era BOLOGININO, c'era GERACE, c'era PALLONE, CAPPA e io.
PRESIDENTE
P. – SERIO Luigi?

DICH. GIGLIO G. – No, SERIO Luigi no.
P. – Non c'entra.
DICH. GIGLIO G. – No, era in ufficio quel giorno, ma non prese parte alla riunione. Eravamo nella sala riunioni ed eravamo queste persone qui.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.sso Ronchi)
P. M. – Che cosa fu detto in questa prima riunione?
DICH. GIGLIO G. – Però ogni tanto SERIO Luigi entrava a portare i caffè. In questa riunione si è detto... cosa si è detto .. Nicolino prese la parola e disse che la faccenda di FALBO andava sistemava, perché non era possibile che avrebbe rinunciato a cinquecentomila euro di versamenti che aveva fatto e rinunciato alle quote della GEA (maggiormente gli interessava; non gli interessavano le quote della K1, visto il calo immobiliare, la discesa che c'era stata nel coso immobiliare, e quindi non gli interessava).
P. M. – Sono stati affrontati in concreto conti, conteggi esaminate carte, discusso?
DICH. GIGLIO G. – Poi prese la parola Gianluigi SARCONE, dove disse che erano giorni che stava lavorando su tutti i conteggi, che gli aveva fornito FALBO, dell'affare Sorbolo, in quanto il Franco FALBO aveva ragione, quindi il terreno andava... quella rinuncia di cinquecentomila euro andava rivista.
P. M. – Qualcuno ha replicato?
DICH. GIGLIO G. – DILETTO non era d'accordo su questo
P. M. – DILETTO. GERACE ha detto qualcosa? BOLOGININO ha detto qualcosa? Lei ha detto qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che ognuno ha detto quello che... com'erano le cose. Però poi lì si è arrivati a una quasi discussione, perché si era arrivati al FALBO che si è messo a dire che avrebbe denunciato, allora a quel punto si è detto: cosa stavamo a fare lì a discutere, a fare quella riunione, non aveva più senso fare quella riunione.
PRESIDENTE
P. – Chi è che avrebbe denunciato?
DICH. GIGLIO G. – FALBO ci avrebbe denunciati.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.sso Ronchi)
P. M. – Lei ha replicato qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – Io?
P. M. – Eh.
DICH. GIGLIO G. – Io ho detto che non c'era motivo a star lì a fare la riunione. Se parliamo di denuncia, che vada a fare la denuncia.
P. M. – Com'è finita la prima riunione e se ce ne sono state delle successive.
DICH. GIGLIO G. – Sì, c'è stata una seconda riunione, dove poi eravamo arrivati a un accordo nella seconda riunione. Nella seconda riunione eravamo gli stessi tranne PALLONE. Non c'era PALLONE. Si era arrivati a una conclusione: il FALBO doveva finire i lavori (perché non aveva finito i lavori) e noi man mano gli dovevamo dare indietro le quote, e in più gli sbloccavamo i cinquecentomila euro man mano che andavamo avanti con i lavori.
P. M. – Le quote della GEA?
DICH. GIGLIO G. – Le quote della GEA, sì.

P. M. – Un attimo solo. Rispetto al regolamento dei conti con GRANDE ARACRI Nicolino, queste riunioni quando avvengono? Lei ha detto: Nicolino aveva avuto quello che gli spettava. Queste riunioni sono prima o sono dopo?

DICH. GIGLIO G. – FALBO è stato chiamato, come dicevo prima (l'ho già detto prima), a fine 2011, le riunioni sono state fatte nel 2012.

P. M. – Quindi, nel momento in cui vi mettete d'accordo nei termini che lei ci ha detto, la questione GRANDE ARACRI era chiusa. Conferma?

DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta)

PRESIDENTE

P. – Aspettiamo la risposta.

DICH. GIGLIO G. – Io ho risposto, signor Presidente.

P. – Non l'abbiamo sentito.

DICH. GIGLIO G. – Sì, era chiusa.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Sì, era chiusa. Quando lei è andato in quei mesi presso GRANDE ARACRI Nicolino negli incontri che ci ha descritto, è stato fatto un cenno in qualche modo anche a lei dell'operazione Sorbolo oppure no?

DICH. GIGLIO G. – No. Mi disse solo, il GRANDE ARACRI Nicolino, mi disse di mettere a posto... di non alzare tutto quel polverone e di mettere a posto le situazioni a Sorbolo. Solo questo.

P. M. – D'accordo. Il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, l'Avvocato, Domenico, ha una qualche partecipazione in tutte queste fasi o in una di queste?

DICH. GIGLIO G. – Ricordo che l'Avvocato ha chiamato il PALLONE. Io non l'ho incontrato, l'Avvocato PALLONE, come ha incontrato l'Avvocato, poi chiamò me, chiamò CAPPA e ci siamo ritrovati. E ci disse che l'Avvocato era venuto a trovarlo di proposito, dicendogli di mettere a posto queste situazioni, perché se no il FALBO avrebbe proceduto con delle denunce.

P. M. – Questo viene deciso alla fine, nella seconda riunione. Come si comporta rispetto a voi FALBO nei mesi successivi e come finisce, sostanzialmente, la situazione? Sono state restituite le quote?

DICH. GIGLIO G. – Le quote non sono state mai restituite, perché il CAPPA chiamava GERACE e chiamava FALBO e FALBO non gli rispondeva più. Io, francamente, mi sono sentito fino a qualche mese dopo. Dopo le riunioni, per altri due o tre mesi mi sono sentito con FALBO. Poi prima di fine anno, del 2012, GERACE fu chiamato in Questura lì a Parma.

P. M. – Fu chiamato perché?

DICH. GIGLIO G. – Perché il FALBO aveva fatto denuncia, aveva denunciato sia me che PALLONE che CAPPA.

P. M. – Quindi voi avete appreso che c'era una denuncia nei vostri confronti.

DICH. GIGLIO G. – Sì, l'abbiamo appreso quasi a fine 2012, non ricordo se era sette... ricordo che è stato dopo l'estate.

P. M. – E GERACE vi ha raccontato che era stato sentito, quindi? Cosa vi ha detto?

DICH. GIGLIO G. – GERACE, veramente, ci ha anche rassicurato, perché dice che in Questura aveva spiegato passo passo tutto l'intervento di Sorbolo, quindi ci aveva rassicurato che la cosa sarebbe finita lì. Però poi, evidentemente, non è andata così.

P. M. – No, infatti.

PRESIDENTE

P. – Perché non è andata così? E' andata avanti questo denuncia?

Non vi è risposta da parte del signor GIGLIO in quanto interviene il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, la quale dichiara:

<<Sono stati arrestati>>.

PRESIDENTE

<<E' la domanda successiva?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Sono stati arrestati in "AEMILIA" dopo, quindi la cosa non si è chiusa lì>>.

PRESIDENTE

<<Ah, in questo senso>>.

Il signor GIGLIO dichiara:

<<E non si è chiusa lì, l'ho visto poi nel 2015, quando sono stato arrestato>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Penso che intendesse questo>>.

PRESIDENTE

<<In questo senso, ho capito. Però io, una domanda, la devo fare>>.

...

P. – Sì, infatti questo era l'altro dettaglio che volevo dirle: lei voleva denunciare e l'altro, CAPPA... Come mai lei pure pensa a una denuncia e non, in ipotesi, alle maniere forti?

DICH. GIGLIO G. Le spiego, io non è che volevo denunciarlo perché . volevo denunciarlo perché, in mancanza di soldi, portando le società, la K1 quasi alla bancarotta, per tutelarmi un domani, se sarebbe saltata, perché l'azienda era messa male, che poi siamo intervenuti e l'abbiamo tirata fuori dal fallimento, attenzione, quindi, per tutelarmi sia io e sia gli altri soci, ho detto: Lo denunciamo, così un domani .

P. – Ho capito: Noi abbiamo la copertura di averlo denunciato, e quindi siamo fuori.

DICH. GIGLIO G. – Certo. Ma solo per quello, per non rischiare una bancarotta.

P. – Ho capito, ho capito. Per non rischiare la bancarotta, per dire che tutta la responsabilità anche formalmente veniva riversata su quell'altro. Va bene.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Facciamo riserva produrre tutte le denunce sporte da GRANDE ARACRI Nicolino quando è stato scarcerato, nei vari frangenti in cui è stato.. >>.

...

P. M. – Le devo chiedere: FALBO, nelle denunce che ha sporto, si è detto vittima di azioni ritorsive, di danneggiamento, eccetera Ne sa qualcosa di questo? C'è qualcuno che ne è stato autore, che lei sappia? Ne avete parlato all'interno del gruppo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, ne avevamo parlato con CAPPA e con PALLONE, perché lui cos'ha fatto? Lui ha denunciato che gli avevano spedito dei proiettili e gli avevano avvelenato il cane. Noi abbiamo pensato che potevano essere due le cose: dato che era stato minacciato da un albanese, che aveva fatto i lavori nel cantiere di Sorbolo, ma non era stato mai pagato, quindi non aveva preso un centesimo; oppure se li era mandati da solo per tutelarsi un animo.

P. M. – Quindi, per quello che lei ne sa, nessuno di voi è stato autore di queste condotte.

DICH. GIGLIO G. – No. Infatti neanche nella riunione di... neanche Nicolino SARCONE ha preso questo discorso, non è stato proprio preso.
P. M. – E FALBO vi ha mai accusato di essere ipoteticamente gli autori di questi fatti? Vi ha detto qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – No, mai, mai da quando li ha avuti.
P. M. – Ha indicato invece altri soggetti di cui sospettava?
DICH. GIGLIO G. – Sospettava di un albanese che gli aveva fatto dei lavori sul cantiere di Sorbolo.
P. M. – D'accordo. Da GRANDE ARACRI Nicolino sono andate, sempre per la questione Sorbolo, altre persone? Noi abbiamo visto che in alcune occasioni è andato BOLOGININO Con lei, senza di lei. BOLOGININO era presente alla riunione? Lo chiedo per questo.
DICH. GIGLIO G. – BOLOGININO era presente alla riunione, sì.
P. M. – Che lei sappia, è andato a parlare? E' andato qualchedun altro? DILETTO? Tutti quelli che sono stati presenti alla riunione...
DICH. GIGLIO G. – So che sono stati chiamati sia DILETTO e sia BOLOGININO. Cosa si siano detti, non lo so, però so solo che a me hanno detto di mettercì a posto con il cantiere Sorbolo.
P. M. – Quindi l'indicazione che veniva data era quella di non sollevare polverone, sostanzialmente.
DICH. GIGLIO G. – Esatto. Di mettere la vicenda a posto.

Udienza del 1.12.2016

AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Le faccio una domanda che riguarda l'affare Sorbolo e la cessione delle quote di GEA IMMOBILIARE e di KI da parte di FALPO Francesco a favore... e mi dirà di chi: c'è stata una cessione di quote da parte di FALBO Francesco a favore di altri soggetti in queste due società?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Quando il FALBO ha avuto problemi, diciamo che ha avuto dei problemi, che è fallita la SORBOLO, e quindi rischiava che gli facessero degli atti di pignoramento, ha ceduto le quote al cognato, ad AIELLO, AIELLO... Salvatore, se non sbaglio. Comunque il cognato.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Quindi ha ceduto le quote al cognato perché c'erano delle difficoltà economiche nelle sue società.
DICH. GIGLIO G. – Sì, in quanto... No, nelle sue, personalmente nelle sue, attenzione.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Sì, sì, nelle sue, intendo in particolare la SORBOLO COSTRUZIONI e l'AZZURRA IMMOBILIARE, che erano le sue società.
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente, sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – L'AZZURRA IMMOBILIARE è quella che poi comprò il terreno sul quale venne effettuato l'intervento edilizio, giusto?
DICH. GIGLIO G. – Sì, perché è stato acquistato con l'AZZURRA prima, sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Con l'AZZURRA. E poi fu venduto a GEA, giusto?
DICH. GIGLIO G. Sì, fu venduta a GEA.

Udienza del 7.12.2016

P. M. – Okay. Senta, anche questo che le sto per chiedere è il chiarimento di circostanze in cui io colgo un'apparente contraddizione. Allora, all'udienza del 18/11, il Pubblico Ministero, cioè io, a pagina 58, lei, rispondendo alle mie domande, ha riferito che FALBO ad un certo punto porta via i terreni della società GEA e li passa alla TANYA COSTRUZIONI, che era una società solo di FALBO, e dice che riesce a passare in questo modo solo alcuni terreni, perché altri hanno problemi di mutuo. E quindi lei ha aggiunto: in quel frangente GIGLIO, CAPPA e PALLONE, l'abbiamo costretto a cedere le quote della GEA e della K1. Precisamente lei dichiara: "L'abbiamo bloccato e ha dovuto cedere l'amministrazione con le quote della società" ( ) "K1 e GEA". (...) "Subito dopo sono state cedute le quote, l'abbiamo fermato". (...) "PALLONE con CAPPA. CAPPA maggiormente, è un tipo che usa le maniere forti". E, coerentemente, all'udienza del 29 novembre, alla domanda della Parte Civile, del difensore di FALBO, lei ha detto: Confesso le mie responsabilità per il capo 84, "è stata fatta una forzatura" sulle quote, che "non sono state ridate indietro a FALBO". Confermo "quanto scritto nel capo d'imputazione". Lei, tutto questo, lo conferma?
DICH. GIGLIO G. – Forse...
P. M. – Aspetti, no, no, io qui ancora non vedo contraddizioni. Successivamente, a pagina 31 del verbale dell'1/12, alla domanda della Difesa, ha detto che "FALBO" (...) "ha ceduto al cognato AIELLO le quote" (...) "perché" aveva "difficoltà economiche" nella sua società. Allora io ravviso un contrasto, perché prima aveva detto che c'era stata una costrizione, poi dice: c'è stato semplicemente un problema economico di FALBO, che è cosa ben diversa.
DICH. GIGLIO G. – Mi spiego meglio, signor Pubblico . forse sono .. a volte vorrei... capito?, magari parlando poco, però so che uno fa fatica. Allora, il primo passaggio delle quote da FALBO ad AIELLO è stata una sua decisione, in quanto lui si è trovato in difficoltà, e quindi ha ceduto le quote al cognato, a metterle al riparo. Dal cognato a noi è stato costretto a cedere le quote. Perché c'è un doppio passaggio, attenziane, signor Pubblico Ministero.
P. M. – Okay. Quindi questo lei vuole puntualizzare oggi su quest'aspetto e mi sembra che abbia chiarito.
DICH. GIGLIO G. – E' quello che volevo puntualizzare anche l'altra volta, forse non mi sono espresso...

.....

AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, signor GIGLIO, io – Avvocato Vezzadini – volevo tornare un attimo sulla cessione delle quote della GEA e della K1, di cui prima tanto abbiamo parlato. Quando fu sentito nel corso dei suoi interrogatori, in particolare io parlo dall'interrogatorio del 17 marzo del 2016, dette una versione completamente diversa rispetto a quella che lei ha dato oggi, in sede di riesame da parte del Pubblico Ministero. Non tanto diversa, a mio avviso, rispetto a quella che aveva dato nel corso della prima sua deposizione e anche nel corso della seconda, ma oggi, per la verità, nel tentativo da parte del Pubblico Ministero di fare chiarezza e di approfondire alcuni aspetti, è venuto fuori una versione dei fatti che è collidente rispetto a quella che dette il 17 marzo del 2016. Ovviamente, non le faccio la domanda, tanto il tema ormai lo conosce, lo conosce bene, ne abbiamo parlato a lungo anche oggi. Quando fu sentito il 17 marzo (le faccio riferimento a pagina 53 del verbale), a fronte del... lei probabilmente se lo ricorda perché, leggendolo anche adesso, ho visto quanto fu

faticosa quell'interrogatorio. Il Pubblico Ministero le chiedeva: Ma, insomma, c'era stata una forzatura nella cessione delle quote? E lei non una, non due, non tre, più di tre volte ripete un concetto molto chiaro e molto specifico. E dice, a pagina 53: "Quindi, diciamo – ripeto, alla domanda del Pubblico Ministero – nella cessione delle quote non c'è stata una forzatura di fargli cedere. Lui ha fatto solo l'errore, cioè lui ha ceduto prima le quote al cognato, ma volontariamente, poi le ha ceduto a noi, ma perché era convinto che le società di Sorbolo non si salvassero. E io in quel momento sono intervenuto per mettere dei capitali, e cioè sono intervenuto anche con la GIGLIO a mettere dei capitali, cioè per cercare... perché questo?", lei si chiede a se stesso, ovviamente per cercare di spiegarlo al Pubblico Ministero, "Perché questo? Per salvaguardare le fideiussioni che avevamo firmato. A me interessava quello". E poi dopo, a pagina 58, a domanda dell'Avvocato Foresta, che dice: "Ma guardi che le stiamo contestando... lei deve rispondere anche di un'estorsione. Il capo 84 riguarda un'estorsione". E dice l'Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato specificamente anche che, diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella fase di cessione delle quote e continua nella fase in cui le quote non vengono restituite al FALBO". E l'Avvocato Ligotti si intromette in quel preciso momento, cercando di spiegarle ancor più quello che le veniva contestato...

...

DIFESA (Avv. Vezzadini)

AVV DIF. VEZZADINI – L'Avvocato Ligotti le dice: "Cioè FALBO non voleva cedere?". E lei risponde: "No". E l'Avvocato Foresta: "Eh, lo spieghi un po', lo spieghi".

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<Signor Presidente, il Pubblico Ministero è tornato sulla vicenda della cessione delle quote. Oggi ha dato una versione in ordine alla cessione delle quote, dicendo che c'è stata una forzatura. Addirittura il Pubblico Ministero ha parlato di costrizione. Allora io sto... Mi pare asso...>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<Io sono andato a controllare le trascrizioni di udienza, lui ha parlato dicendo: Ci siamo bloccati. Non ha parlato di costrizioni. Ha detto: Ci siamo bloccati. Poi da lì in poi... Il concetto di costrizione l'ho tirato fuori lei, Pubblico Ministero, oggi>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<La parola "costrizione", lei l'ha estratta dalle trascrizioni di udienza del 18>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<Comunque conta poco, perché adesso ci siamo bloccati... Tanto il Tribunale andrà a rileggere le trascrizioni e poi vedrà. Ci siamo bloccati, a mio avviso, su un tema, su un momento inutile, perché io ho evitato di fare la domanda dicendo: Com'è andata la vicenda della cessione? C'è stata costrizione? Non c'è stata costrizione? Tanto ha già risposto oggi, e oggi ha dato una versione che, a mio avviso, è diversa rispetto a quella che aveva dato. Io sono passato alla fase successiva dicendo: Guardi, signor GIGLIO, lei, nell'interrogatorio

del 17 marzo, ha detto una cosa completamente diversa. Non solo l'ha detta diversa, ma l'ha spiegata in modo più specifico>>.

PRESIDENTE

<<Faccia la contestazione>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<E gliela stavo leggendo, poi lei mi ha interrotto. Se mi consente, vado avanti>>.

PRESIDENTE

<<Stava leggendo... era una lettura... La contestazione riguarda una circostanza, un dettaglio; lei stava leggendo delle pagine intere, insomma>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<No, Guardi, signor Presidente, sono poche righe, sono una decina di righe>>.

PRESIDENTE

<<Vediamo queste dieci righe>>.

PRESIDENTE

P. – GIGLIO, rispetto a quello che abbiamo fin qui appurato su questa vicenda, l'Avvocato le legge alcune righe del suo verbale del 17 marzo. Lei ci dovrà dire se il contenuto di queste righe di verbale del 17 marzo rispecchiano il suo pensiero, i fatti, quello che ha detto fin qui o se c'è qualche cosa diversa da spiegare.

...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Mi scusi. Le pagine, da dove le prende? Perché a me non tornano. Solo per poterla seguire>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<In calce, 58 di 104. Difesa Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato specificamente anche che, diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella fase di cessione delle quote e continuano nella fase in cui le quote"...>>.

PRESIDENTE

<<Mi scusi, Avvocato Vezzadini, mi perdoni: ma non avevamo detto che era un verbale del 17 marzo del Pubblico Ministero? Difesa Avvocato Foresta?>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<Perché c'erano i difensori di GIGLIO>>.

PRESIDENTE

<<Il difensore Foresta è il difensore di GIGLIO, va bene, che interviene>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

<<Difesa Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato specificamente anche che, diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella fase di cessione delle quote e continuano nella fase in cui le quote non vengono restituite al FALBO". Interviene l'Avvocato Ligotti e dice: "Cinè FALBO non le voleva cedere?". E GIGLIO risponde: "No!". E allora l'Avvocato Foresta dice: "E lo spieghi un po', lo spieghi". GIGLIO: "Questo sto cercando di spiegare io". Avvocato Foresta: "Ho capito, però...". GIGLIO: "Le quote, diciamo, il FALBO le ha cedute volontariamente su questo". Avvocato Foresta: "Quindi non c'è stata una pressione?". E GIGLIO: "No, ma basta, cioè perché prima lui ha ceduto le quote al cognato, visto la difficoltà che aveva, perché aveva paura, diciamo, che potessero sequestrargli le quote in quanto era andato in difficoltà con la SORBOLO COSTRUZIONI e ha ceduto le

quote al cognato. Poi da lì ha fatto cedere le quote dal cognato a noi. Perché? dice GIGLIO – Perché la banca voleva le firme del cognato". Il Pubblico Ministero Mescolini dice: "A zero, GIGLIO, tutto questo? A zero?". – "In che senso a zero?". – "Zero lire?". E risponde: "Cedute a noi?". Pubblico Ministero: "Eh. A zero lire? Perché?". E GIGLIO: "Con un patto: che dovevamo ridarglieli indietro quando ne aveva...". Pubblico Ministero: "E lei, questa, la chiama una cessione volontaria, uno che cede a zero lire una cosa che non vale zero lire?". GIGLIO: "Sì". Pubblico Ministero: "E' dentro un piano che avete fatto mille volte, quello di svuotare...?". – "Sì, dottore Mescolini, però lei saprà anche che il FALBO si era impossessato di soldi di K1 e di GEA". La mia domanda è, a GIGLIO: qui dà una ricostruzione estremamente precisa e dettagliata, e poi ci saranno anche alcuni passaggi che rafforzeranno ancora di più la precisione del ricordo. Volevo chiedere a GIGLIO se le cose andarono così come ci ha raccontato oggi o le cose andarono così come raccontò allora al Pubblico Ministero>>.

PRESIDENTE

P. – GIGLIO, ha compreso qual è l'oggetto della contestazione? Lei oggi ha detto che fu volontaria la cessione da FALBO al cognato, ma poi quella dal cognato a voi fu in qualche modo coartata, mentre da quel verbale sembrerebbe...

...

PRESIDENTE

P. – Va bene, risponda. Faccia una sintesi e una definitiva versione di questa vicenda, che resta un po' ambigua. Prego.

DICH. GIGLIO G. – Confermo che le prime quote al cognato... doveva essere il prestanome di FALBO, sicuramente non mio né di PALLONE, perché in tal caso ci avremmo intestato le quote noi, e quindi le ha cedute lui di sua spontanea volontà. Ma poi, dopo la cessione al cognato, noi abbiamo iniziato a fare pressione per la banca a chiedergli le firme al cognato, e quindi il cognato, non avendo disponibilità economica, patrimoniale e quant'altro, non era... e quindi la banca voleva le firme della moglie dello stesso FALBO. FALBO ne è venuto a conoscenza, ci sono state anche delle pressioni nelle riunioni. Quindi non è che c'è stata una vicenda sola, Avvocato... cioè, signor Presidente. Ci sono state più riunioni e più discussioni, fino a quando il FALBO ha deciso di darci le quote, ma firmando una specie di contratto, una specie di concordato tra noi, tra me, FALBO e... a costo zero, e avremmo dovuto ridargli le quote nel momento in cui lui avrebbe voluto. Cosa che non è stata fatta.

P. – ..."nel momento in cui lui avrebbe".. ?

DICH. GIGLIO G. – ...chiesto indietro le quote.

P. – Va bene.

DICH. GIGLIO G – Dovrebbe esserci in giro anche questo tipo di contratto da parte del FALBO nei nostri confronti, firmato da tutti e tre. Le riunioni sono state per questo. Per questo motivo ci sono state le riunioni. Dietro quel contratto che il FALBO reclamava le sue quote.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

AVV. DIF. VEZZADINI – Ma fu la banca a chiedere le firme del cognato?

DICH. GIGLIO G. – Dietro nostra insistenza. La banca non aveva bisogno delle firme, perché ormai le firme, le garanzie erano in essere, i fidi erano in essere, i soldi ormai erano

stati presi, e quindi... Noi abbiamo pressato la banca, dicendo che ce lo volevamo togliere dai piedi, e quindi la banca pressava il FALBO, l'AIELLO, voleva le firme. Ci sono stati più episodi, Avvocato. Io adesso la sto ricostruendo così, però le dico che ci sono state diverse riunioni, diverse discussioni e diverse pressioni. Certo che non ha ceduto le quote che gli abbiamo puntato una pistola in testa. Quello no, non siamo arrivati a quello.

AVV. DIF. VEZZADINI – In quel periodo, in riferimento a questi passaggi temporali, lei prospettò anche al FALBO di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di fare una denuncia?

DICH. GIGLIO G. – Mi faccia capire: che cosa?

AVV. DIF. VEZZADINI – In quel periodo, nella discussione e anche nella progettazione della cessione delle quote, lei lamentava qualche cosa al FALBO? Aveva prospettato al FALBO di fare una denuncia?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Gli avevo detto che l'avrei denunciato alle autorità, in quanto aveva sottratto del denaro dalle società, in più aveva gestito male le aziende, portandole al disastro, alla bancarotta.

AVV. DIF. VEZZADINI – Quando, sempre a domanda del Pubblico Ministero (faccio riferimento a pagina 72), che le chiede di nuova in ordine a possibili forzature, lei risponde: In quel momento il FALBO ha deciso di cederci le quote, ma non è stato spinto, forzato. Lo dice ripetutamente a pagina 72.

PRESIDENTE

<<Lo vuole leggere, il passaggio?>>.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

AVV. DIF. VEZZADINI – GIGLIO: "Esatto. Nel momento in cui la banca ha chiesto le garanzie, il FALBO doveva proporre un soggetto, diciamo, idoneo, quindi doveva proporre la moglie, che era intestataria di alcuni beni e altro. In quel momento il FALBO ha deciso di cederci le quote. Non è stato spinto, forzato, ha capito?". Vede, GIGLIO, qui è come se tutto ruotasse intorno alla decisione del FALBO, ha capito? Lei sa se per caso, visto che ha parlato anche di CAPPA stamattina in relazione a quest'operazione (CAPPA è uno, mi pare di avere capito, che si scaldava facilmente), sa se FALBO aveva paura di CAPPA?

DICH. GIGLIO G. – FALBO certo che aveva paura di CAPPA, perché CAPPA in un paio di occasioni:.., erano arrivati proprio a mettersi le mani addosso, cosa che poi abbiamo evitato

AVV. DIF. VEZZADINI – Sempre su questo, lei (faccio riferimento a pagina 72 del medesimo verbale) si rivolge al Pubblico Ministero e dice: "Guardi che il FALBO non è così buono come vuole sembrare. Non ha paura né del CAPPA e né di altri soggetti". Senta, quindi...

PRESIDENTE

<<Faccia rispondere alla contestazione>>.

PRESIDENTE

P. – Ricorda questa frase?

DICH. GIGLIO G. – Sì, questo, ricordo di averlo detto, non nel senso che non aveva paura di CAPPA, perché, se avesse avuto paura, non si era neanche appropriato dei soldi. Però le voglio dire che, quando vedeva il CAPPA un po' su di giri, vedeva che si arrabbiava, lì un attimino si metteva da parte. Ha capito? Però, se avrebbe avuto paura, Avvocato, io penso che, i soldi, non li avrebbe toccati dai conti, eh.

DIFESA (Avv. Vezzadini)

AVV. DIF. VEZZADINI – Quindi, tornando a quella scrittura a cui aveva fatto riferimento, quella scrittura quand'è che fu fatta?
DICH. GIGLIO G. – Fu fatta quando furono cedute le quote. Io, questo, lo ricordo, però non so neanche che fine abbia fatto quella scrittura. Non so neanche chi ce l'ha. Una copia sicuramente ce l'ha il FALBO, però, per il resto, la scrittura, non so chi ce l'ha.
AVV. DIF. VEZZADINI – Ma era una scrittura che voleva avere una parvenza oppure era un qualche cosa che corrispondeva alle reali necessità del FALBO, a quello che FALBO effettivamente vi aveva chiesto?
DICH. GIGLIO G. – Era una scrittura che noi dovevamo onorare quando sarebbe venuto il momento, cosa che poi non è avvenuta.
AVV. DIF. VEZZADINI – Ma di chi è l'iniziativa di quella scrittura? Fu FALBO a proporvela?
DICH. GIGLIO G. – Per questo dico che è stato ceduto quel decimo di percentuale per evitare i due terzi che arrivassero alla decisione dell'azienda. Quello a noi interessava veramente, alla fin fine. Noi su quello ci siamo battuti all'inizio, attenzione, non delle quote del FALBO. Poi sono arrivate le quote del FALBO. Nel momento in cui le abbiamo avute in mano, visto che il FALBO si era appropriato dei soldi, poi non sono state più cedute. Avvocato.
AVV. DIF. VEZZADINI – D'accordo. Però quello che le volevo chiedere: questa scrittura, che poi lei sa che è stata depositata nell'ambito del procedimento in abbreviato, era una scrittura...

DIFESA (Avv. Vezzadini)
<Glielo ricordavo semplicemente perché anche lei, nel suo interrogatorio, ha ricordato questo deposito, per cercare un po' di fargli ricordare di questa scrittura. Comunque cambia poco>>.
....
DIFESA (Avv. Vezzadini)
AVV. DIF. VEZZADINI – Quello che le volevo chiedere: è una scrittura che deriva dalla volontà del FALBO o siete voi che avete ideato questa cosa?
DICH. GIGLIO G. – Adesso, questo, non lo ricordo, francamente, Avvocato, se era Franco FALBO per tutelarsi o se eravamo noi. Adesso, questo, non lo ricordo. So che c'è questa scrittura, francamente, e non ricordo neanche chi l'ha fatta all'epoca, chi l'ha battuta.
AVV. DIF. VEZZADINI – Comunque quello che era scritto in quella scrittura corrispondeva alle reali volontà di FALBO?
DICH. GIGLIO G. – Quello che era scritto in quella scrittura sicuramente era che dovevano tornare indietro il 33% delle quote e non il... il 33,33 e non il 33,34 indietro nel momento in cui il FALBO l'avrebbe richiesto. Questo sì.
AVV. DIF. VEZZADINI – Quindi su semplice richiesta di FALBO.
DICH. GIGLIO G. – Sì.

4.13. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore
Anche il collaboratore di giustizia MUTO Salvatore ha fornito un contributo probatorio al tema in esame (cfr. udienza *21.12.2017*). Egli, infatti, pur non conoscendo direttamente gli sviluppi dell'affare Sorbolo ha delineato, per quanto a sua conoscenza, il suo intrecciarsi con

le vicende riguardanti le frodi carosello e il debito di GIGLIO nei confronti del cinese (cfr. capi 94,94bis, 96, 97,98):

".... PRESIDENTE - Lei ha detto che dell'affare Sorbolo non ne sa, ma al di là delle dinamiche specifiche, lei sa chi erano i soggetti interessati all'affare Sorbolo?; IMPUTATO MUTO SALVATORE — Sì. So che c 'erano FALBO, GIGLIO, all'inizio c'erano anche i... come si chiama... c 'era CAPPA pure. Però, all inizio, detto sempre da La manna, per questo diciamo, c 'era l'interessamento di MUTO dei Gualtieri ed anche di Franco GRANDE ARACRI.; PRESIDENTE - MUTO di Gualtieri è MUTO?; IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non so se era Salvatore o Antonio, questo non lo so. So che c'erano i MUTO, quelli di Gualtieri., PRESIDENTE - Senta, ma lei, ad un certo punto, riferisce che, all 'interno dell 'affare Sorbolo, BOLOGININO, per sé e per GRANDE ARACRI, doveva entrare in possesso di due ville.; IMPUTATO MUTO SALVATORE — Sì.; PRESIDENTE - Da dove scaturiva questa pretesa, questo accordo?: IMPUTATO MUTO SALVATORE - Era BOLOGININO che glielo aveva proposto, in quanto si stava dando una mano a GIGLIO... a GIGLIO Giuseppe E gli disse che GIGLIO gli regalava queste due ville.; PRESIDENTE - Ma era una remunerazione, una retribuzione, e per quale tipo di attività? Perché c'erano dei soldi di GRANDE ARACRI o di BOLOGININO? ; IMPUTATO MUTO SALVATORE - Era un omaggio che faceva GIGLIO o BOLOGININO e a GRANDE ARACRI.; PRESIDENTE - Per quale mano? Che tipo di mano gli stavano dando?; IMPUTATO MUTO SALVATORE — Giustamente lì non se ne parlò, ma adesso, nel processo, diciamo, io ho capito per le vicissitudini delle televisioni dei cinesi da pagare, quelle robe là...."

4.14. La testimonianza del commercialista di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino

CLAUSI Donato Agostino, fidato commercialista di GIGLIO Giuseppe, sentito all'udienza del 6 luglio 2017, come testimone assistito in quanto coimputato già condannato in sede di rito abbreviato per entrambi i capi di imputazione in esame, ha spiegato:

A) di aver conosciuto FALBO nel giugno 2007 quando era già consulente di GIGLIO e poco dopo aver costituito la K1;

B) che fu GIGLIO a presentargli FALBO come l'imprenditore che aveva ideato l'affare Sorbolo; da quel momento gli vennero indicate tutte le società coinvolte;

C) di non essersi occupato personalmente dell'affare Sorbolo, ma di aver seguito GIGLIO Giuseppe quando questi si rapportava con FALBO "*quindi la maggior parte delle cose che mi vennero rappresentate mi vennero rappresentate o da GIGLIO Giuseppe o da FALBO Francesco in occasione delle assemblee dei soci che si tennero a ridosso dell'anno 2007-2008*";

D) quali erano le società coinvolte nell'Affare Sorbolo: "*Allora, l'affare Sorbolo sostanzialmente si estrinseca e viene rappresentata attraverso diverse società, la prima era la K1 S.r.l., contemporaneamente venne costituita dalla moglie e dalla figlia del signor FALBO la K3 S.r.l., che dopo qualche mese fu assorbita da GIGLIO, FALBO e VETERE.....Allora, stavo dicendo, la K1 viene costituita da GIGLIO, VETERE e FALBO, nello stesso giorno vengono costituite anche la K3, costituite dalla moglie e dalla figlia di FALBO, a distanza di 2 mesi, se non ricordo male, la K3 viene assorbita, per ragioni che se volete vi andrò a spiegare, da GIGLIO, FALBO e VETERE e viene ridenominata in Gea Immobiliare S.r.l., contemporaneamente a questa operazione GIGLIO diventa anche socio di una società già*

esistente da parecchio tempo, cioè la Pilotta S.r.l., e con la K1, quindi la stessa compagine della K1 diventa socia al 50% dell'Aurora Building S.r.l., società costituita..., o meglio, i cui soci divennero la K1 da una parte ed una società che si chiamava Desmos, o Bergamaschi, se non ricordo male, S.r.l."

E) di non aver partecipato alla costituzione di alcuna società perché, insieme a GIGLIO, giunse 2 mesi dopo la costituzione della K1 e della K3 (divenuta Gea) avvenuta il 24 aprile 2007; entrò quindi nel giugno 2007;

F) di aver partecipato ad alcune assemblee dei soci tra il giugno e il settembre/ottobre 2007, durante le quali FALBO spiegava l'architettura societaria e come si sarebbe sviluppata l'operazione immobiliare; le prime assemblee riguardavano soltanto K1, da settembre si tennero quelle per la GEA e PILOTTA srl;

G) di aver ricevuto un incarico *"da FALBO Francesco e da GIGLIO Giuseppe per divenire l'amministratore delegato all'interno di un consiglio di amministrazione dove figuravano GIGLIO Giuseppe Presidente, FALBO Francesco vicepresidente ed il sottoscritto amministratore delegato, della società Tanya Costruzioni, questo però avveniva nel 2008, la costituzione di questa società era stata preordinata a che la società potesse partecipare ad un'asta per la collocazione di un immobile rimasto coinvolto in un fallimento e quindi la società era stata preordinata per poter acquisire questo capannone ad un'asta fallimentare che si doveva tenere presso il Tribunale Fallimentare di Roma, circostanza di cui poi, una volta avuto l'incarico da GIGLIO e da FALBO, me ne occupai personalmente, quindi fui io che partecipai, per conto della Tanya Costruzioni e quale amministratore delegato della Tanya Costruzioni, partecipai a quest'asta fallimentare."*

H) come erano suddivise le quote societarie in K1: *"Al momento della costituzione della K1, che è aprile del 2007, le quote erano divise fra 4 soci, FALBO aveva il 33,33%, il signor VETERE aveva il 33,33%, il signor MUTO Cesare ed il signor GIGLIO Giuseppe avevano ciascuno il 16,67%, insieme avevano il 33,34%, questo ad aprile del 2007, subito dopo, una volta che cioè viene costituita la società, vengono formalizzati tutti quanti gli atti, viene reperita la documentazione dei singoli soci, la documentazione viene portata in banca, presso la Carige, che già aveva dato a FALBO, in quanto era la banca storica di FALBO, un ok di massima all'intervento, la banca risponde a FALBO dicendo: "Guarda che tra i suoi soci quello che può offrire minori garanzie, e quindi dal punto di vista bancario non è spendibile, è il signor MUTO Cesare", motivo per il quale a distanza di circa 2 mesi il signor Muto Cesare esce dalla compagine societaria e le sue quote vengono parzialmente assorbite dal signor GIGLIO Giuseppe. Che cosa succede? Originariamente tra MUTO Cesare e GIGLIO Giuseppe la quota detenuta assommava al 33,34%, quando venne fatta la cessione delle quote MUTO Cesare cedette solo una parte, la maggior parte della sua quota, lo 0,01% invece venne ceduto, per volontà dello stesso FALBO Francesco, a FALBO Francesco, dopo questa cessione le quote della K1 risultavano: 33,34% FALBO Francesco, 33,33% VETERE e 33,33% il signor GIGLIO Giuseppe. Medesima compagine era quella esistente nella K1 S.r.l., chiedo scusa, Gea Immobiliare S.r.l."*; il teste chiarisce che al momento di questa cessione non era presente, aveva appena incominciato a seguire GIGLIO, le cessioni furono effettuate dinanzi un notaio.

I) che nel 2011 emerse un problema che fino ad allora non era stato notato, rappresentato dal fatto che lo statuto della K1 S.r.l., all'articolo 13 prevedeva, al punto 6, che l'assemblea è

costituita con la presenza dei soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale e delibera sia per la costituzione, che per la deliberazione in sede di prima assemblea, così come in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenta oltre i due terzi del capitale sociale. Conseguentemente la società non poteva deliberare in mancanza di quello 0,01 che costituiva la differenza ai fini deliberativi. In buona sostanza FALBO, amministratore unico, aveva un diritto di veto. Per nominare o revocare lo stesso FALBO Francesco occorreva comunque il 66,67 %, il che significava che non si poteva deliberare se FALBO non decideva di nominarsi o cedere la quota di amministrazione;

L) Il commercialista di FALBO era il Dott Mingori Giordano di Reggio Emilia, a questi poi subentrò il dott. Muzzioli e nel 2011 e, per poco tempo, Capretti di Parma. Gli statuti delle società K1 e GEA furono redatti alla loro costituzione dal Notaio Taufari di Brescello; le cessioni di quote a PALLONE furono redatte da Mingori (nel 2009), le cessioni di marzo 2011 da Muzzioli e quelle di maggio de 2011 da lui stesso;

M) di aver partecipato a varie assemblee solo nelle vesti di consulente di GIGLIO perché "*in realtà GIGLIO Giuseppe, essendo presente nella compagine societaria della K1 e della Gea, indirettamente della Aurora Building, personalmente anche nella Pilotta e successivamente anche nella Tanya Costruzioni S.r.l., in realtà, avendo firmato a garanzia presso le banche personalmente garantiva personalmente ed anche con tutto il proprio patrimonio e dal momento che garantiva anche per la GIGLIO S.r.l. in realtà la sua firma a garanzia si espandeva su tutte le società dove questo o questi aveva ovviamente prestato garanzia e fideiussione personale. Quindi la richiesta che mi venne fatta dal signor GIGLIO più che altro era di visionare la sua posizione per verificare qual era la sua esposizione a fronte delle garanzie che aveva reso nelle diverse società*".

L) che tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 FALBO entrò in crisi economica; non riusciva a pagare alcuni fornitori ai quali erano stati dati in subappalto dei cantieri con K1 e GEA "*erano stati anche già richiesti ed ottenuti i vari stati di avanzamento lavoro, sia dalla K1 che dalla Gea, stati di avanzamento lavori che erano stati regolarmente rigirati sulla Sorbolo, tutte queste operazioni ovviamente erano concretamente poste in essere, perché era lui l'amministratore, do FALBO Francesco Quindi FALBO Francesco era colui il quale, tramite la Gea e la K1, incassava gli stati di avanzamento lavoro ed era colui il quale poi li rigirava sulla società Sorbolo Costruzioni, che era quella che fattivamente stava effettuando i lavori. Comunque FALBO rappresentò ai soci che c'era la necessità di finanziare ulteriormente la K1 e la Gea perché erano finiti i fondi, ovvero erano finite le erogazioni da parte della banca.*";

M) che i soci, quindi, si chiesero perché servissero degli altri soldi dato che tutta l'operazione Sorbolo era finanziata da Banca Carige e Banca Popolare di Mantova; seguirono una serie di incontri dai quali si capì che la Sorbolo costruzioni sarebbe fallita, tanté che FALBO fece richiesta di accedere al fallimento e, su sua richiesta, le quote vennero cedute al cognato AIELLO Salvatore;

N) che tra la prima e la seconda settimana di marzo 2011 venne contattato da GIGLIO che gli disse che la Sorbolo costruzioni stava fallendo e che le società K1 e GEA erano messe male perché avevano preso gli appalti dalla Sorbolo costruzioni; GIGLIO gli disse che FALBO, invece, "*necessitava immettere liquidità nelle società per girarle alla Sorbolo Costruzioni perché la Sorbolo Costruzioni avrebbe dovuto pagare i propri fornitori e lamentavano invece*

il fatto che tutti gli stati d'avanzamento lavoro, quindi tutto quello che era stato concordato, era già stato passato dalla K1 e dalla Gea alla Sorbolo Costruzioni Comunque, in breve, GIGLIO mi rappresenta questo, io rappresento di poter essere a Reggio Emilia prima il 7 e poi l'11, queste date sono importanti perché in quel frangente GIGLIO, in una conversazione con Bertellè (fonetico) Gianfranco, si fa consigliare da quest'ultimo, quest'ultimo comunque lo indirizza ad un professionista che si trova sul luogo, il dottor Muzzioli:

N) di essersi recato più volte, tra il 7 e l'11 marzo 2011, dal dottor Muzzioli, con il quale addivenne alla decisione che FALBO doveva cedere le quote perché da lì a poco avrebbe presentato, come in effetti fece, istanza di fallimento;

O) che il giorno 10 marzo, presso la sede della GIGLIO si tenne una riunione con FALBO, GIGLIO, PALLONE e l'ing. GERACE; gli venne rappresentato che FALBO, "*per sua volontà e per sua necessità*", avrebbe ceduto le sue quote della K1 e della GEA al cognato AIELLO Salvatore, così da preservarle dal fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI e avrebbe ceduto anche l'amministrazione; era una decisione già presa quando arrivò alla sede della GIGLIO; nel pomeriggio si recarono tutti (FALBO, AIELLO, PALLONE, GIGLIO, CAPPA arrivò dopo) dal Dott. Muzzioli a Parma, davanti al quale si tenne l'assemblea dei soci e FALBO si dimise dalla carica di amministratore unico, venendo nominato, al suo posto, CAPPA Salvatore per volontà di tutti i soci;

P) che in quel momento i soci erano: GIGLIO Giuseppe con il 33,33% , PALLONE con il 33,33% , FALBO Francesco con il 33,34 % sia per K1 che per GEA; con quest'ultima società fu fatta la stessa cosa anche se non c'era il diritto di veto; .

Q) che dinnanzi a Muzzioli tutti e tre i soci espressero il loro consenso per le dimissioni di FALBO e per la nomina come amministratore unico di CAPPA; GIGLIO, pur potendo, non volle assumere tale carica (il riferimento va ai problemi con la Core Technology cfr. capo 96).

R) che successivamente ci fu "*un cambio di amministratore occorso il 10 marzo del 2011 davanti al dottor Muzzioli, la cessione di quote da AIELLO.., allora, parliamo di K1, da FALBO ad AIELLO per il 33,33% e da FALBO a Palloni Giuseppe per lo 0,01%, avviene l'11 marzo, cioè il giorno dopo l'assemblea dei soci dalla quale FALBO si era dimesso come amministratore ed era stato nominato amministratore unico CAPPA Salvatore. Quindi l'11 marzo vengono cedute le quote da FALBO ad AIELLO, il 33,33%, FALBO cede ad AIELLO, lo 0,01% della K1 viene ceduto da FALBO, per sua volontà, a PALLONE Giuseppe.*" ; si era giunti alla cessione anche dello 0,01 % perché la situazione pre-fallimentare descritta da FALBO avrebbe coinvolto la K1, la GEA, ma anche altre società di GIGLIO e PALLONE. "*La K1, così come era già accaduto precedentemente, era socia al 50% della Aurora Building S.r.l., di cui amministratore unico era, anche in questo caso, il signor FALBO Francesco, per poter deliberare all'interno della Aurora Building S.r.l.. che stava parimenti portando avanti un altro intervento immobiliare sempre su Sorbolo, ma non in via Venezia, occorreva anche in questo caso che ad esprimere il voto di maggioranza, seppur in sede..., all'assemblea dei soci della Aurora Building, fosse la K1, ma per deliberare in K1 occorreva sempre quel famoso 0,01% in più che serviva come ago della bilancia ai fini delle deliberazioni. Che cosa successe? Nel momento in cui viene deciso la cessione delle quote in favore di PALLONE Giuseppe, e quindi il duo GIGLIO-PALLONE a quel punto aveva il 66,67%, questi, dal momento che ci rimettevano personalmente, avevano la facoltà e la possibilità di poter risanare, ovvero decidere, le sorti della K1, e di conseguenza avrebbero altresì deciso le sorti*

della Aurora Building, fermo restando che per come aveva rappresentato FALBO, tanto l'Aurora Building, quanto la K1, erano destinate al fallimento. Quindi la volontà di GIGLIO e di PALLONE era di risanare, per quanto possibile, la K1 e di risanare attraverso la K1 anche l'Aurora Building, ma questo poteva essere fatto soltanto attraverso il famoso 66,67%. Tenga presente che questo è quello che si decise, in realtà l'evento che poi occorse, cioè la cessione delle quote dello 0,01, non portò assolutamente ad un nulla di fatto, per il semplice fatto che la cessione avvenne l'11 marzo, il cambio di amministratore avvenne il 10 marzo, quindi, di fatto, dal momento in cui subentrò nell'amministrazione il signor CAPPA Salvatore, che comunque era espressione del duo, avvallato anche da FALBO, comunque l'espressione del duo GIGLIO-PALLONE, la necessità di questa cessione dello 0,01% di fatto risultò non significante, dal momento che l'amministratore, CAPPA Salvatore, era già stato nominato il giorno precedente Quindi l'accortezza, la volontà comunque a cedere questo 0,01 di fatto poi si rivelò ininfluente rispetto alle decisioni che furono poi assunte.".

S) che il 18 maggio 2011 le quote che erano state cedute ad AIELLO Salvatore il precedente 11 marzo, furono poi trasferite dallo stesso AIELLO a GIGLIO e PALLONE; la cessione venne regolarizzata dallo stesso CLAUSI; tale trasferimento avvenne perché AIELLO, come era successo con MUTO, non era gradito alle banche ed anche perché lui stesso non voleva dare alle banche le stesse garanzie che in precedenza aveva offerto il cognato; non voleva esporsi in quel modo;

T) che furono trasferite le quote sia della K1 che della GEA a GIGLIO e PALLONE, al valore nominale; FALBO non era stato costretto a tale cessione; il passaggio venne regolarizzato soltanto tra il 6 -7 giugno perché aspettava di essere pagato;

U) che la cessione di quote aveva natura provvisoria, serviva per tutelare FALBO: "*Sostanzialmente GIGLIO e PALLONE, dal momento che già rendevano garanzie su K1 e su Gea e su Aurora Building, avrebbero continuato a mantenere la stessa garanzia offerta, dal momento che avevano reso una garanzia illimitata con la firma fideiussoria, e si erano fatti in un certo senso garanti e custodi delle quote di FALBO Francesco, fatta eccezione per lo 0,01% della K1, che per come avevano determinato precedentemente sarebbe rimasta comunque in capo ad uno dei due soci, PALLONE o GIGLIO, quindi la decisione a cui addivennero era che il 33,33% della K1 ed il 33,34% della Gea Immobiliare sarebbero state ritornate indietro a FALBO o a persona indicata da FALBO nel momento in cui questo lo avesse richiesto.*"

V) che anche FALBO sostenne questa decisione: portò con se due fogli (firmati dal solo da lui) sui quali era scritto che le quote sarebbero tornate al "portatore", che non era AIELLO ma FALBO, e GIGLIO e PALLONE si impegnavano a retrocedere le quote alle stesse condizioni di quando vennero cedute, alla mera richiesta di FALBO;

Z) quale era lo stato di K1 e GEA tra il 2010 e il 2013: "*Agli atti sono depositati i bilanci del 2011, del 2012..., 2010, 2011, 2012, 2013 della K1 e della Gea Immobiliare, nei bilanci che sono trasmessi in Camera di Commercio, e quindi esistono perché sono trasmessi in Camera di Commercio, sono rappresentate le immobilizzazioni materiali, le rimanenze, nonché tutte le esposizioni debitorie, comprese anche le esposizioni bancarie e le esposizioni verso i soci. Se lei avrà modo ed avrà voglia di guardare i bilanci del 2011, prendo la K1, noterà che il totale delle rimanenze ammonta a 7 milioni 136 mila euro, la K1 era quella che aveva in essere la realizzazione dei famosi 5 condomini, che è il primo intervento che viene realizzato sull'intero*

complesso Sorbolo, nel 2011 il valore di questi 5 condomini era di 7 milioni 136, l'anno precedente, gestione FALBO, ammontava a 8 milioni 577; perché le do questo dato? Perché se al 31 dicembre le rimanenze – ed è spiegato in nota integrativa – ammontano a 7 milioni 136, il totale dei debiti ammonta ad 8 milioni 753 mila euro, euro più, euro meno. Nella nota integrativa, a pagina 3 sono spiegate le consistenze delle rimanenze, a pagina 8 sono spiegate le esposizioni bancarie e si dice: il totale dei debiti ovviamente ammonta ad 8 milioni e 7, i debiti verso le banche ammontano a 7 milioni 404033, dopodiché c'è anche la specifica e si dice: "Verso la Banca Popolare c'è un'esposizione di 5 milioni e 6 garantita da ipoteca su appezzamento di terreno in Sorbolo, in fregio..." etc. etc., poi dice: "Nel corso del 2011 una parte di questo, corrispondente a 4 milioni 417, verrà frazionato e posta in ammortamento", poi c'è anche il mutuo della Banca Carige, scritto in nota integrativa, c'è scritto che vale 2 milioni 124, se vado a sommare queste due voci ammontano a 6 milioni 963, le rimanenze sono 7 milioni e 100, il totale dei debiti sono 8 milioni. Che cosa le voglio significare? [...] Che in realtà il valore, non delle quote, il valore delle società, il valore dell'azienda in quel momento non era neanche zero, era al di sotto di zero, tanto è vero che le società, sia sotto la gestione di FALBO, sia successivamente, avranno sempre un andamento in negativo, non in positivo e questo vale sia sulla K1 e sia sulla Gea, che teoricamente era la società con minori esposizioni e che, in teoria, doveva essere quella messa meglio. Se lei va a guardare il bilancio del 2011 le rimanente valgono 4 milioni 590, c'è anche una immobilizzazione finanziaria, che sarebbe il pegno dato a favore della Banca, che vale circa 900 mila euro, i debiti però ammontano a 5 milioni 810, se va a guardare la nota integrativa c'è scritto ovviamente che i debiti sono quelli che ho indicato poi però ci sono i debiti verso le banche che so che valgono 4 milioni 353, quindi tutte le rimanenze valgono 4 milioni 590 e le rimanenze sono i terreni ed i fabbricati in corso di costruzione... Perché le rappresento questo, signor Presidente? Mi scusi, e poi veramente mi taccio. Perché nel progetto iniziale, quando entra GIGLIO nell'affare Sorbolo, FALBO prospetta che dalla costruzione e dalla successiva vendita si sarebbe ricavato un discreto utile, perché FALBO immaginava di costruire, tra terreno e costruzione, a 1800 a metro quadro ed a rivendere a 2500 euro, questi erano i prezzi al metro quadro al 2006-2007, periodo della bolla immobiliare, bolla speculativa immobiliare, nel 2011 questi valori, come accertato dalle stesse banche che stavano erogando lo stato..."

4.15. Gli esami degli imputati

Anche gli imputati BOLOGNINO Michele e SARCONE Gianluigi, in sede di esame hanno reso dichiarazioni in merito al loro coinvolgimento nell'affare Sorbolo. Il primo ha sostenuto di essere stato presente alle riunioni tenutesi tra il gennaio ed il febbraio del 2012, ma per questione ben diversa da quella oggetto della discussione degli altri presenti, e legata ad un suo investimento immobiliare a Borghetto Vara poi ceduto a GIGLIO che lo pagò anche con un appartamento di Sorbolo. A dire dell'imputato quando arrivò erano presenti Franco FALBO, CAPPA (che non conosceva), PALLONE, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino e SARCONE Gianluigi. Nel corso della riunione assistette ad una discussione "su delle quote" tra FALBO e GIGLIO: FALBO diceva che GIGLIO si era impossessato dei soldi derivanti da un finanziamento, mentre GIGLIO, dal canto suo, sosteneva invece che era FALBO ad avere sottratto soldi. A detta dell'imputato rimase alla riunione solo perché doveva

parlare con FALBO Francesco e con PALLONE delle sue questioni originate da quell'investimento iniziale e legate all'appartamento, ma di non avere mai lavorato a Sorbolo. Ha inoltre aggiunto di non aver mai parlato di questa vicenda con Nicolino GRANDE ARACRI, né con DILETTO Alfonso (cfr. esame imputato 9 e 11 maggio 2017)

SARCONE Gianluigi, ha spiegato (cfr. udienza 20.6.2017) di come, contattato da FALBO, al quale era legato da uno stretto rapporto personale, cercò di prodigarsi per raggiungere la soluzione del problema in vista della quale aveva, in prima battuta, consigliato a FALBO di rivolgersi ad un avvocato, anche se non seguì questa strada perché sconsigliato dal padre. Parlò della questione anche con il fratello Nicolino al quale chiese il numero di telefono di GIGLIO che ancora non conosceva, così come gli altri protagonisti della vicenda. Ha poi descritto l'incontro del 28 gennaio 2012: da un lato FALBO accusava i soci – pronto a denunciarli - di aver ricevuto 800.000 euro e di essersi tenuti il terreno nonostante avessero firmato un accordo; dall'altro i soci lo accusavano di aver sottratto loro dei soldi mediante la ditta della moglie. *"A un certo punto il problema di questo cantiere era il fatto che FALBO...uno dei tanti, uno che gli imputavano in quel momento, dice che lui si era pagato le urbanizzazioni senza farle, che per ultimarle servivano un centinaio di mila euro a fronte di ventotto che ne erano rimasti, quindi ne aveva presi ottanta in più. Ho detto' Va beh, ci sono questi ventotto; con ventotto magari viene e ve li finisce, ci rimetterà qualcosa. Se gli servono attrezzature – perché lui aveva il fallimento, gli avevano preso tutto – glieli do io. Però, se c'è buona volontà, vediamo di... vi fa le urbanizzazioni, ma voi liberategli il compromesso, liberategli 'sta terra, che c'ha la moglie incasinata là – che in quella ditta aveva altre società, mi spiegava lui, altri problemi bancari, se no perde tutto. E quindi si raggiunse questo mezzo accordo: FALBO va a finire quest'urbanizzazione e con i ventotto mila... Io dico: State tranquilli che le farà, vedrete che le farà. Le vengo a finire insieme a lui."*;
A dire dell'imputato si trattava di un'estorsione commessa ai danni di FALBO dai soci, che si erano presi le sue quote e non gliele volevano restituire come da accordo firmato, anche se poi il reato è stato contestato pure a lui.
Su richiesta di GIGLIO tentarono altre volte di raggiungere un accordo senza tuttavia riuscirvi; FALBO decise quindi di denunciare i suoi soci.
A dire dell'imputato egli non svolse alcuna attività di mediazione, ma partecipò alla riunione solo per cercare di supportare FALBO in segno di riconoscenza verso suo padre, sebbene la responsabilità del fallimento fosse oggettivamente di FALBO.

4.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 83

E' ora possibile scendere al vaglio della penale responsabilità degli imputati, partendo dalla ipotesi d'accusa contestata al capo 83.
La lunga e complessa testimonianza resa dal Maresciallo D'agostino ha messo in evidenza un ponderoso numero di dati fattuali che, calati nel contesto storico criminale in cui sono maturati, e letti nella loro concatenazione logica e cronologica, dimostrano, al di là d ogni ragionevole dubbio, come il cosiddetto affare Sorbolo, rappresenti un'imponente operazione economica ideata e coordinata da parte dell'associazione emiliana ed in cui sono certamente confluiti - e poi in parte restituiti - denari provenienti dal sodalizio cutrese, necessari sia per

l'acquisto iniziale dei terreni, che per fare fronte alle esigenze finanziarie emerse in corso d'opera.
Tutto ciò grazie alla figura di VILLIRILLO, del suo principale "collaboratore", CAPPA Salvatore, oltre che degli altri imputati, fatta eccezione, come si dirà, per SERIO Luigi, BOLOGNINO Michele e Gianluigi SARCONE che non risultano avere dato alcun contributo causalmente efficiente rispetto alla fattispecie contestata.

La prova certa dell'immissione del denaro da parte della cosca GRANDE ARACRI di Cutro nell'affare Sorbolo è innanzitutto ricavabile, in via logica, alla stregua del canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p, dalla *pretesa di restituzione* che lo stesso Nicolino GRANDE ARACRI ha avanzato, a più riprese, non solo nei confronti di VILLIRILLO Romolo, ma anche degli altri protagonisti della vicenda (CAPPA Salvatore e FALBO Francesco), nonché nei confronti di altri soggetti in stretto contatto con VILLIRILLO, con il quale avevano gestito i vari affari (MANCUSO Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale).
A questa prova si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che ha consentito di disvelare gli accadimenti oggetto del capo di imputazione, confermandone, in via diretta, la fondatezza, confermando quanto già emergente dall'autonoma capacità probatoria delle altre prove assunte.
Una sola precisazione.
Le prove non consentono di dimostrare il momento preciso dell'immissione del denaro né, tanto meno, la esatta quantificazione dello stesso, ma ciò non osta all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto all'accertamento del fatto costitutivo del reato, sarebbe a dire l'impiego, all'interno dell'operazione economica, di denaro di provenienza illecita, siccome derivante dalla associazione mafiosa cutrese o, comunque, del suo capo GRANDE ARACRI Nicolino

Punto di partenza fondamentale nella costruzione della prova logica è dunque, la rivendicazione del denaro da parte di Nicolino GRANDE ARACRI. A sua volta questo dato presuppone l'esatta comprensione del ruolo svolto da VILLIRILLO all'interno della cosca calabrese su mandato ricevuto direttamente da Nicolino GRANDE ARACRI

Allorquando si tratterà il cosiddetto Affare Oppido - uno degli affari più redditizi della cosca (cfr. Cap. XIII) - si affronterà, *funditus*, il tema relativo alla parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO Romolo, caduto in disgrazia davanti al sodalizio cutrese e a quello emiliano in quanto accusato di avere sottratto denari a GRANDE ARACRI Nicolino.
A quella sede si fa rinvio ad integrazione di quanto sin qui esposto e come riferimento di parte di ciò che si va ad esporre.
La vicenda, segnata temporalmente dagli arresti subiti da VILLIRILLO Romolo nell'estate del 2011 (21 luglio 2011) e la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011, è stata ripercorsa dal Maresciallo D'Agostino che ha efficacemente messo in evidenza, grazie alle intercettazioni

telefoniche – correttamente lette nel loro, incontestato, contenuto e nella loro, concatenazione logica e cronologica – alcuni aspetti fondamentali per il presente giudizio.

In primo luogo il ruolo di VILLIRILLO che, fino a quel momento incensurato e ben inserito nel mondo imprenditoriale Emiliano, era stato scelto da GRADE ARACRI Nicolino come uomo di fiducia tramite il quale investire i denari della cosca in Calabria e al nord. Prima degli arresti, egli godeva della autorevolezza che gli derivava dall'essere il rappresentante di Nicolino GRANDE ARACRI ed attorno a lui avevano ruotato gran parte degli affari emiliani (cfr. affare Oppido e capi 119-120-122) fungendo non solo da collante tra i vari imputati, ma anche da anello di congiunzione fra la autonoma associazione mafiosa emiliana e quella di Cutro.

GRANDE ARACRI, per dato pacifico, esce dal carcere il cinque aprile del 2011.
Gli occorre il tempo di capire cosa sta accadendo e che gli sono stati sottratti denari.
Il primo campanello d'allarme si accende al momento del primo arresto, quando VILLIRILLO viene trovato in possesso di documentazione contabile altamente sintomatica di un attività di falsa fatturazione perché coinvolgente, in maniera sinaccata, l'anziano omonimo nonno (VILLIRILLO Romolo) al quale era stata intestata la società SIRI. GRANDE ARACRI si infuria, proprio su perché quel conto corrente e su quelle società che vengono utilizzate da VILLIRILLO per l'attività di falsa fatturazione (cfr. anche capo 119) convergono anche i suoi interessi. E' questo è il senso delle conversazioni ambientali intercettate tra Nicolino GRANDE ARACRI e GUALTIERI Antonio (prog. 288, 289 RIT 1684/11).

Le altre conversazioni ambientali intercettate presso la abitazione di GRANDE ARACRI permettono di comprendere, dall'interno, la vicenda così come vissuta da parte del boss, tradito dal suo uomo di fiducia.
L'8 luglio 2012 e il 31 luglio 2012 vengono intercettate due conversazioni ambientali (prog. 588 e 2983 RIT 586/11) all'interno della tavernetta. Durante la prima, GRANDE ARACRI Nicolino dice ai suoi interlocutori, in relazione al rapporto che sta nascendo tra VILLIRILLO e il fratello Ernesto, che deve fare quello che decide lui, altrimenti se ne deve andare e ribadisce di essere in attesa di ricevere il denaro da VILLIRILLO e dal cognato COLACINO Antonio.
Nel corso della seconda GRANDE ARACRI Nicolino spiega che VILLIRILLO, alla vigilia del suo ultimo arresto aveva ricevuto ingenti somme di denaro chiedendosi dove fossero andate a finire. Significativamente, poi, dice che, in passato, l'incarico di investire e recuperare il denaro provento della cosca era stato affidato anche ad altre persone come COLACINO Giuseppe, MARTINO Vito e VERNI Carlo, soggetti storici che emergevano dalle prime inchieste in Emilia.
Si giunge così, in linea cronologica, alla conversazione ambientale dell'11 settembre 2012 (prog. 7431 e 7432 RIT 586/12) che vede come protagonisti proprio GRANDE ARACRI e VILLRILLO. Si tratta di conversazione che, nella sua eloquenza, e nella sua capacità dimostrativa dell'assunto, basterebbe, da sola, a dimostrare come GRANDE ARACRI avesse affidato proprio al VILLIRILLO i denari da reinvestire al nord.

Grazie alle parole di GRANDE ARACRI Nicolino si comprende, in via diretta, come VILLIRILLO avesse abusato della libertà e dell'autonomia che gli erano state concesse anche in Emilia, e che gli derivavano dal prestigio di cui godeva proprio per essere un soggetto inviato direttamente dal boss.
Nicolino GRANDE ARACRI, sentendosi tradito da VILLIRILLO, che aveva accolto e cresciuto come un figlio, lo rimprovera per avere abusato della dell'autonomia che gli aveva concesso (così come in passato aveva fatto con altri esponenti del sodalizio) e del prestigio di cui godeva per essere l'inviato proprio di GRANDE ARACRI ed esterna quindi, in chiusura, la sua volontà di tornare in possesso dei suoi denari, di 2 milioni di euro ottenendo, in risposta da VILLIRILLO, la supplica di potere avere un ultima possibilità di fiducia: " *Uno che ha, uno che ha, uno che ti prende, che ti prende tutto, due milioni di euro nella... nel 2011, no (inc.)] VILLIRILLO ROMOLO: Compare Nico' vi posso fare... GRANDE ARACRI NICOLA: Io voglio fare, io voglio fare, no, voglio fare il modo di prendere e (inc.) tutti in un volta (inc.) VILLIRILLO. Questa è l'ultima, questa è l'ultima possibilità, l'ultima... io so quello che dite voi, sapete che è così, è così, io così so che (inc.) l'ultima possibilità*"

Nello stesso senso sono emblematiche le conversazioni ambientali intercettate nel corso della detenzione di VILLIRILLO, avvenuta dopo il suo secondo arresto.
Nell'ottobre e nel novembre del 2011 vengono infatti registrati dai Carabinieri di Crotone, i colloqui in carcere di VILLIRILLO con i suoi familiari (VILLIRILLO Luigi, il fratello, Olivo Domenico, il cognato, e Salvino Tiziana, la moglie) in cui VILLIRILLO affronta la tematica della restituzione della somma di denaro a GRANDE ARACRI nella speranza di riuscire a sanare la sua posizione anche grazie all'appoggio del fratello di Nicolino GRANDE ARACRI, Ernesto.

Dopo il secondo arresto, all'interno della consorteria – sia quella emiliana che quella calabrese - si acquisisce la certezza che VILLIRILLO si è appropriato di una importante somma di denaro che spettava alla cosca cutrese o, comunque, direttamente al suo capo Nicolino GRANDE ARACRI.
Nell'autunno 2011 VILLIRILLO, COLACINO Michele, OLIVO Domenico e COLACINO Nicola subiscono una serie di incendi che - al di là di quanto è stato poi accertato al capo 12 in relazione all'incendio subito da COLACINO Michele - vengono immediatamente percepiti, all'interno del sodalizio, come "scomunica" intervenuta nei confronti di VILLIRILLO e come avvertimento nei confronti di coloro che gli avevano gravitato intorno. COLACINO Michele è pienamente consapevole di quanto gli è accaduto e la dimostrazione discende dalla conversazione n 3404 RIT 2917/11 intercorsa con MEGNA Giuseppe quando, pur negando il rapporto con VILLIRILLO, mette in relazione gli incendi patiti da lui e dal fratello con quello avvenuto ai danni di OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO: Inoltre, come si comprende dalla conversazione ambientale intercettata all'interno dell'auto di GIGLIO (prog. 4236 RIT 1081/11) COLACINO, per sua stessa ammissione, è da considerarsi molto legato a VILLIRILLO. Spiega infatti a GIGLIO che in virtù di detto rapporto gli aveva anche prestato del denaro. COLACINO in quel momento è consapevole che gli è andata bene, gli hanno bruciato solo due macchine e non lo hanno ammazzato. (*"Che a questo ragazzo qua, nell'ultimo anno e mezzo, ha cambiato in un modo radicale, fuori del normale, me ne ha*

combinate che tu non è che dici a qualcuno l'ha lasciato, la gente si meraviglia come mai a me non mi ha ammazzato, a me ha cercato due o tre volte di infilzarmi"). Lo stesso GIGLIO interviene *("ma poi secondo me nell'ultima cosa se l'è giocato proprio, come cazzo vai e ti prendi i soldi di quello* tu..., ma questa è una cosa che non glicla *lasciano passare..)* Ciò che COLACINO non poteva immaginare era che VILLIRILLO, ad un certo punto, smettesse di operare secondo i dettami per cui era stato inviato in Emilia, cioè fare reinvestimenti, trattenendosi una parte dei profitti.
Sull'incendio dell'abitazione al mare di VILLIRILLO la notte della Viglia di Natale del 2011 assumono significativa rilevanza le conversazioni ambientali richiamate dal Maresciallo D'Agostino ed ascoltate dal Collegio che vedono come protagonista GARERI Giuseppina, moglie di Mancuso (prog. 634 e 635 RIT 489/12), intimamente convinta che l'atto intimidatorio fosse stato compiuto su mandato di GRANDE ARACRI.

GRANDE ARACRI Nicolino aveva dunque avviato le sue indagini interne per sapere dove fossero finiti i sui soldi. Allo scopo viene incaricato GUALTIERI Antonio, al quale viene affidato anche l'incarico di sostituire VILLIRILLO nelle attività al Nord. Sul punto si rimanda, per il dettaglio, alla trattazione dell'Affare Oppido (cfr. Cap. XIII).
GRANDE ARACRI chiama al suo cospetto tutti coloro che sono sospettati di avere tramato alle sue spalle e di avergli sottratto denari: si tratta di tutti coloro che hanno collaborato, da vicino, con VILLIRILLO Romolo.
Costui, come visto, è il primo ad essere convocato.
Successivamente vengono convocati VILLIRILLO Luigi, cioè il fratello ed OLIVO Domenico (prog. 588 RIT 586/11; 2983 RIT 586/11).

Nella sfilata di soggetti che sono stati chiamati a giustificarsi presso Nicolino GRANDE ARACRI compare anche FALBO Francesco. Di ciò ha riferito il collaboratore di giustizia GIGLIO, precisando che dovette giustificarsi e, alla fine, in quanto soggetto coinvolto nell'affare inziale (cfr. infra dichiarazioni di GIGLIO) si impegnò a consegnare una palazzina in costruzione.

Ma per quanto qui maggiormente interessa, in questa indagine interna sono chiamati a giustificarsi al cospetto del boss anche CAPPA e MANCUSO, ovverosia coloro che, più di ogni altro, erano coinvolti negli affari gestiti al nord da VILLIRILLO Romolo.
Sia CAPPA che MANCUSO, dunque, devono giustificarsi davanti alla cosca calabrese, al cospetto di Nicolino GRANDE ARACRI, per gli investimenti fatti insieme a VILLIRILLO Romolo. In tale senso sono emblematiche le telefonate registrate ai prog. 1072 RIT 1455/11 e prog. 2487 RIT 2788/11.
La piena comprensione di questo aspetto si avrà all'esito dell'analisi dei capi di imputazione 119 e 120 che si affiancano, sovrappongono, ed intrecciano ai fatti oggetto del capo 83, in un rapporto di indistricabile reciproca influenza, nella costante e frenetica attività di ricerca di denaro a copertura delle operazioni per fatturazioni inesistenti e/o da reimpiegare, appunto, nell'affare Sorbolo.

In questo senso appare significativo sottolineare, fin da ora, come dalla rogatoria esperita presso le Autorità Giudiziarie tedesche emerge come dall'apertura di un conto in Germania effettuato nella primavera del 2011 da parte di CAPPA e GULLA', risultavano quattro bonifici anche dall'Italia: due di questi, dell'importo complessivo di 25.000 euro, provenivano proprio dalla KI S.r.l. , ossia una delle società della "galassia Sorbolo" di cui CAPPA era divenuto amministratore (cfr. capo 119).
Non solo.
Nella continua attività di impiego di denari al nord, VILLIRILLO, su indicazione di CAPPA, il giorno prima degli arresti aveva effettuato due bonifici sui conti correnti delle società di LEROSE ed AIELLO, ossia la AL Costruzioni e Nuova Euro Costruzioni, società coinvolte nel giro di false fatturazione di cui ai capi 119 e 120.
Ciò, se da un lato contribuisce a dare contezza della impossibilità, come anticipato in apertura, di stabilire l'esatta quantità e il momento di immissione del denaro nell'affare Sorbolo, contribuisce, dall'altro, a fare comprendere come CAPPA Salvatore sia il fondamentale terminale degli investimenti al nord dei denari provenienti dalla cosca calabrese ed affidati, a tale scopo, a VILLIRILLO Romolo. Ciò vale, in particolare, anche per l'affare Sorbolo e per l' attività di falsa fatturazione organizzata proprio da CAPPA (capi 119 e 120).

Molteplici sono le telefonate intercettate, nel corso delle quali CAPPA sollecita VILLIRILLO ad incontrarlo al fine di ottenere da questi un *aiuto economico* per far fronte alle esigenze degli affari in corso. Significative quelle intercorse nei primi giorni di luglio che conducono all'incontro del 15 luglio 2011, nei pressi del casello di Campegine con esito positivo, atteso che poco dopo, CAPPA telefona a LE ROSE Salvatore, informandolo che VILLIRILLO si era impegnato ad inviargli il denaro non appena fosse sceso in Calabria (prog. 4783, 4801 RIT 1454/11).
Che il denaro consegnato da VILLIRILLO per finanziarie parte degli affari emiliani (compreso quello dell'affare Sorbolo) sia riferibile alla cosca GRANDE ARACRI emerge anche dalla conversazione intercettata il 18.7.2011 (prog. 4965 RIT 1454/11). Infatti, come illustrato sopra, alcuni giorni dopo detto incontro, CAPPA Salvatore si lamenta con BATTAGLIA Pasquale del fatto che VILLIRILLO non gli rispondeva più al telefono. BATTAGLIA lo esorta ad avere pazienza, lasciando intendere che VILLIRILLO si trovava da GRANDE ARACRI e quindi - come da prassi consolidata - non poteva rispondere non avendo portato con sè il cellulare. Gli precisava comunque che VILLIRILLO si stava muovendo per risolvere la situazione di bisogno economico.

Il 21.7.2011 VILLIRILLO viene arrestato a Crotone per le minacce al direttore di banca. CAPPA ha notizia dell'accaduto alle 9.00 del 21.7.2011. Quando riceve un SMS da parte di CUTRUZZOLARO Carmine: "*Anno arrestato a romolo* " . Nel corso della serata, CAPPA parla con MUTO Santino che gli quale racconta i fatti che avevano portato all'arresto di VILLIRILLO. La preoccupazione di CAPPA è sapere se a VILLIRILLO fosse stata macchiata la fedina penale (prog. 5434 RIT 1454/11) trattandosi di condizione fondamentale affinchè costui possa continuare nel suo ruolo affidatogli da GRANDE ARACRI, in considerazione della sua incensuratezza.

Sebbene sulla figura di VILLIRILLO incombano oramai le accuse di appropriazione del denaro di Nicolino e sebbene di ciò CAPPA sia pienamente consapevole, il legame tra i due, basato sui comuni interessi economici, prosegue fino alla vigilia del secondo arresto, come disvelato dalla conversazione del *3.10.2011 (prog. 1072 RIT 1455/11). La stessa cosa accade dopo il secondo arresto, come dimostrato dalla conversazione* del 12.10.2011 *(prog. 882 RIT 2377/11). In questa* circostanza CAPPA contatta OLIVO Domenico, perché VILLIRILLO Luigi non gli aveva risposto ad una precedente telefonata e una volta presa la parola, quest'ultimo, facendosi portavoce dei messaggi del fratello Romolo, esorta CAPPA a proseguire le attività così com'erano state programmate (*"Salutami il compare Tu' e digli di proseguire tutto come sta proseguendo lui, senza problemi"*).

Il 4 ottobre, dunque, CAPPA viene nuovamente arrestato insieme al cognato COLACINO Antonio.

La notizia dell'arresto è comunicata a CAPPA Salvatore - che in tal modo ha visto sfumare l'atteso aiuto economico da parte dello stesso VILLIRILLO - sempre da CUTRUZZOLARO Carmine che utilizzando il solito linguaggio allusivo lo chiama la mattina del 4.10.2011. Quello stesso giorno viene captata una conversazione assolutamente emblematica di come gli interessi di CAPPA e VILLIRILLO Romolo abbiano coinvolto le attività economiche della consorteria emiliana. Trattasi della conversazione n. 23859 RIT 110/2011 intercorsa tra CAPPA Salvatore e GIGLIO Giuseppe nel corso della quale i due si soffermano inizialmente a discutere sul rischio che, la mattina seguente, un assegno della GEA IMMOBILIARE S.r.l. (società coinvolta nell'affare Sorbolo) possa essere protestato. CAPPA sottolinea la particolare contingenza del momento affermando che ci *"sarebbe voluto un miracolo"*. CAPPA, nel sottolineare il momento difficile esplicita il suo rammarico per l'arresto di VILLIRILLO che non gli ha potuto mandare il suo aiuto economico CAPPA: *("E niente, hanno preso di nuovo al vicino mio, al vicino di casa mia di giù, e.. per le solite cose.. GIGLIO: Sii? CAPPA: Poi ti dico, poi ti dico quando ci vediamo domani, poi ti dico. GIGLIO: Eh. CAPPA: Però doveva essere qua quello, che mi doveva, che mi doveva.., bah, poi parliamo, poi parliamo, senza parlare")*.

La notizia dell'arresto spinge immediatamente CAPPA a cercare maggiori dettagli in proposito, tanto da contattare più volte il fratello VILLIRILLO Luigi, probabilmente perché timoroso di essere egli stesso chiamato in causa visti gli intercorsi legami con l'arrestato.

Ciò trova immediata conferma in una conversazione intercettata la mattina del 5.10.2011 tra CAPPA Salvatore e la moglie Caterina, venuta casualmente a conoscenza dell'arresto di VILLIRILLO che di ciò chiede notizia al marito. La donna, conoscendo evidentemente le attività del marito, esterna alcuni timori su un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda (prog. n. 492, RIT 2377/2011).

Il timore di CAPPA circa l'esistenza di ulteriori indagini sul conto di VILLIRILLO Romolo (e quindi su di lui) emerge chiaramente dal contenuto della intercettazione dell'11.10.2011 (prog. 816 RIT 2377/11) intercorsa tra CAPPA e il VILLIRILLO Luigi, fratello di Romolo: *"Luigi Salvatore - Il motivo per cui sono tornati a fare questa cosa non si capisce ancora? Luigi - Senza motivo. Se l'è preso la DDA. Hai capito? E l'ha preso. Salvatore - E allora, se l'è preso la DDA (inc. pronuncia offuscata) se già a me mi hanno scarcerato. Mah! Luigi - Purtroppo. Salvatore - Ma speriamo che è solo questo, ah. Luigi - E sì. Salvatore - Speriamo*

che non vengono fuori altre cose, che lo mettono in mezzo ad altre cose. Mah! Luigi - No Salvatore - Che oggi di questo ti devi spaventare. Mah".

Emblematica di come la figura di VILLIRILLO Romolo sia ormai compromessa e dello sconforto in cui sono piombati sia CAPPA che MANCUSO, presi dai timori per la loro persona e per i loro affari è la conversazioni del 16.12.2011 nel corso della quale MANCUSO Vincenzo chiede a CAPPA Salvatore di poter utilizzare una sua autovettura per andare a Cutro in occasione delle festività di fine anno per evitare problemi che gli sarebbero potuti derivare dall'utilizzo, che ben poteva fare, di un'auto di VILLIRILLO (prog. 757 RIT 3069/2011).
Ancora, in relazione all'incendio appiccato alla casa di VILLIRILLO a Cutro durante le festività natalizie del 2011 vi è la telefonata che VILLIRILLO Luigi fa a CAPPA il quale, alla notizia risponde "*mi avete fatto cadere le braccia.*" (prog. 1797 RIT 3069/11).
Analogamente anche MANCUSO Vincenzo viene avvisato da suo padre di quanto accaduto alla casa di VILLIRILLO. Ciò avviene nel corso della conversazione telefonica registrata il 29.12.2011 (prog. 4097 RIT 2788/11) durante la quale il padre dice a MANCUSO "*...Eh... al compare tuo l'hanno segnato*", alludendo sia al legame esistente tra il figlio e VILLIRILLO che all'atto intimidatorio subito da questi. Segue il messaggio di addio inviato da MANCUSO ad una donna (prog. 4107 4108, RIT 2788/2011).
L' 11.4.2012 è stata registrata, all'interno della Fiat Punto in uso a CAPPA Salvatore un'importante conversazione ambientale, nel corso della quale un uomo racconta di una discussione avuta con terzi soggetti, i quali hanno accusato CAPPA di essersi trattenuto, al pari di VILLIRILLO, i soldi immessi dalla cosca cutrese nell'affare Sorbolo. Riferisce infatti che detti personaggi sono convinti che il denaro gestito da VILLIRILLO Romolo si trova a Sorbolo: "*Ohi Tu', madonna cosa hanno combinato... era come... con te, con te se lo prendevano Turi, quelli sono convinti che ieri c'eri, dopo gliel'ho detto, sono convinti che i soldi di Romolo sono a Sorbolo*". CAPPA non può far altro che sminuire e negare l'evidenza (prog. 2164 RIT 1827/11)

Alla luce di tutto ciò si comprende allora il motivo per cui, dopo gli arresti di VILLIRILLO CAPPA si allontanerà progressivamente dalla quello, cercando di affrancarsi dalla sua persona oramai destinataria della "scomunica" di GRANDE ARACRI Nicolino. Lo stesso si riscontra in MANCUSO (cfr. nel dettaglio capo 119 e 120).
Si anticipa soltanto che in quel periodo CAPPA e MANCUSO stringono in maniera progressivamente più forte i loro rapporti e le loro attività (cfr. capo 119 e 120). A partire dal momento in cui VILLIRILLO viene arrestato e, decade dal suo incarico, sostituito da Gualtieri deputato a sostituire VILLIRILLO Romolo nelle attività e a capire dove sono andati a finire i soldi di GRANDE ARACRI, si assiste, infatti, da parte di CAPPA ad uno spostamento del suo baricentro di interessi verso le attività di MANCUSO Vincenzo. Tra i due inizia una stretta collaborazione che sfocia, significativamente, nella frenetica ricerca da parte di entrambi di una società "pulita", non calabrese, per l'acquisizione di un appalto da parte della COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.r.l in cui era socia la sorella di GRANDE ARACRI Nicolino e, ovviamente, nell'intensificarsi delle conversazioni dimostrative di una importante operatività finanziaria, strumentale proprio all'impianto delle false fatturazioni (cfr. capo 119 e 120).

Il dibattimento ha inoltre dato prova delle sistematiche movimentazioni di denaro.
In effetti, le intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno documentato un frequente passaggio di denaro tra VILLIRILLO e CAPPA (con alcune consegne effettuate a GERACE), sia in occasione dei viaggi effettuati dal primo al nord, sia mediante bonifici bancari, che a mezzo degli autisti dei pullman di linea. Le suddette conversazioni hanno dato conto, inoltre, di un flusso di denaro anche in senso inverso, con l'invio a Cutro, da parte di CAPPA a VILLIRILLO, di apposite buste, contenenti i cosiddetti "capretti", che dal tenore delle telefonate si comprendeva essere denaro contante o comunque assegni bancari recuperati in Emilia, utilizzando talvolta, anche in questo caso, compiacenti autisti impiegati su pullman di linea

Già alla luce delle prove così come ricostruite può dunque ritenersi dimostrato, in via logica, come nell'affare Sorbolo siano state impiegati ricchezze illecite, in particolare provenienti dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro.
Il canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. non lascia spazio ad alcun dubbio. Ed invero, in sintesi:
1) VILLIRILLO Romolo è l'uomo di fiducia incaricato dallo stesso boss di investire al nord i suoi denari e della cosca calabrese,
2) CAPPA Salvatore è il fondamentale terminale di VILLLIRILLO per questi investimenti, tanto che dopo l'arresto di quest'ultimo egli teme che possano essere scoperti altri affari illeciti commessi insieme a lui;
3) sono state dimostrate le molteplici movimentazioni bancarie e i flussi di denaro tra VILLIRILLO e CAPPA, utilizzate per le necessità finanziarie dell'affare Sorbolo, oltre che per il sistema di falsa fatturazione e reimpiego di cui ai capi 119 e 120 (vedi infra);
4) CAPPA, così come FALBO, deve giustificarsi al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino per la sottrazione del denaro da parte di VILLIRILLO;
5) dopo le indagini svolte da GRANDE ARACRI Nicolino inizia a ipotizzarsi negli ambienti criminali di riferimento che i denari sottratti siano confluiti nell'affare Sorbolo.
Trattasi di circostanze che - dettagliate dalla molteplicità dei granitici dati probatori acquisiti in relazione a ciascuna di esse e fondati sulla forza di una ricostruzione basata sulla logica e cronologica concatenazione di dati di fatto oggettivi emergenti dalle intercettazioni – costituiscono plurimi, gravi, precisi e concordanti indizi convergenti verso la logica dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa, non potendo le stesse essere interpretate diversamente a sostegno di una ragionevole ipotesi alternativa lecita.

A questa conclusione, si aggiunge il peso probatorio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che ha confermato con dichiarazioni dettagliate, coerenti e riscontrate dalla molteplicità dei dati sopra analizzati, che nell'affare Sorbolo erano confluiti, come investimento iniziale, i denari di Nicolino GRANDE ARACRI. In particolare FALBO Francesco aveva inizialmente ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino, la somma di 750.000 euro da destinarsi quale parte di "nero" all'acquisto dei terreni dove poi si sarebbero sviluppati i cantieri di Sorbolo.

Secondo i patti intercorsi, i soci avrebbero dovuto restituire il capitale oltre il ***40%*** di interessi su quel capitale che avrebbero utilizzato per tutta l'operazione, fino a quando fosse stato necessario. I *conteggi li teneva lo stesso FALBO, anzi, la figlia Loredana insieme a lui. Prova di ciò è anche nella contabilità messa a disposizione degli Inquirenti e contenuta nel suo p.c.*

Ha infine sottolineato che una parte dei denari sottratti da parte di VILLIRILLO a Nicolino GRANDE ARACRI erano stati utilizzati per entrare nell'affare SORBOLO e per "coprire" la parte di "nero".

Gli assegni, scoperti, versati da PALLONE e dal suo socio occulto CAPPA erano in verità riferibili proprio al VILLIRLLO che avrebbe dovuto, appunto, pagare la quota "di nero" mentre PALLONE avrebbe dovuto pagare quella "in bianco":

"P. M – Rimaniamo a questo nero che PALLONE e CAPPA... CAPPA in particolare non ha versato, cioè ha versato, ma con assegni scoperti.

DICH GIGLIO G. – Esattamente, sì.

P. M. – Chi paga questo nero?

DICH GIGLIO G. – Questo nero era pagato da Romolo VILLIRILLO, perché gli assegni erano emessi da Romolo VILLIRILLO.

P. M. – Questo, ce lo deve dire. Quindi com'erano i passaggi? PALLONE appariva formalmente, ci ha detto, no?

DICH. GIGLIO G. – PALLONE avrebbe dovuto mettere la parte bianca e CAPPA e VILLIRILLO avrebbero dovuto mettere la parte in nero.

P. M. – Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO in questa titolarità di quote qual era? PALLONE appare formalmente, lei ha detto; CAPPA?

DICH. GIGLIO G. – CAPPA era socio occulto di PALLONE.

P. M. Esatto. E VILLIRILLO?

DICH. GIGLIO G. – VILLIRILLO era socio occulto sempre di PALLONE, era insieme con CAPPA.

P. M. – Quindi VILLIRILLO, lei ha detto, versa questi duecentocinquantamila euro?

DICH. GIGLIO G. – Scusi, signor Pubblico Ministero, perché qua si sente proprio bassissimo, bassissimo, si fa fatica proprio a comprendere.

P. M. – Fa bene a dirmelo.

..

P. M. – Questi assegni da ottanta, ottanta e novanta chi li ha emessi? Chi li ha dati?

DICH. GIGLIO G. – Li ha emessi Romolo VILLIRILLO ed erano, se non ricordo male, dalla Banca... Perché io li ho visti così, mentre glieli consegnavano; se non ricordo male, erano della Banca Popolare, fra l'altro.

P. M. – Banca Popolare del Mezzogiorno?

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente, sì.

P. M. – Quindi, stava spiegando, PALLONE paga la parte cosiddetta in bianco?

..

P. M. – Stavamo dicendo: PALLONE quindi paga il bianco cosiddetto?

DICH. GIGLIO G. – Sì, paga il bianco.

P. M. – La cifra che avevano concordato, questo bianco a chi viene pagato?

DICH. GIGLIO G. – Il bianco va a VETERE, perché il bianco va a Vedere; il nero, mentre il VETERE non l'aveva mai versato, andava a FALBO
P. M. Esatto, andava a FALBO. Questo bianco a quanto ammontava? Lo sa?
DICH. GIGLIO G. – Adesso non ricordo se erano intorno ai quattrocentomila euro, penso che siano stati. Adesso, francamente, non ricordo, perché un po' le quote sono state svendute, quelle quote là, attenzione.
P. M. Quelle di VETERE, perché lui aveva bisogno di uscire, lei ha detto. Aveva quell'altro affare.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sono state svendute perché doveva uscire dalla società, e quindi sono state svendute.
P. M. – Bene. Ho capito. Tornando a VILLIRILLO, invece, lei ha detto: Doveva versare il nero. Che soldi ha usato VILLIRILLO per pagare questo nero?
DICH. GIGLIO G. – VILLIRILLO, diciamo che aveva preso dei soldi e non li aveva riconosciuti al GRANDE ARACRI Nicolino, quindi c'era un ammanco di settecento/ottocentomila euro da parte del Romolo VILLIRILLO.
P. M – Quindi una parte della somma di denaro che VILLIRILLO aveva sottratto a GRANDE ARACRI Nicolino (ne abbiamo già parlato nelle scorse udienze) viene da VILLIRILLO usata per entrare nell'affare Sorbolo.
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.
P. M. – Esattamente. Va bene. Come procede l'esecuzione dei lavori, cosa viene realizzato e cosa succede successivamente nel rapporto fra i soci?

Il collaboratore è stato poi chiaro nel dire che sia CAPPA che FALBO dovettero presentarsi al cospetto di GRANDE ARACRI per giustificarsi. Anche in questo caso le intercettazioni lo riscontrano puntualmente. A tale proposito non pare fuor d'opera ricordare che di tale incontro rimangono echi in una conversazione intercettata il 24.10.2012, sempre all'interno della tavernetta, di GRANDE ARACRI (prog. 13409 RIT 586/12).

Su questa conversazione ha riferito, in termini perfettamente coerenti con il tenore della conversazione intercettata, il Maresciallo D'AGOSTINO nell'udienza del 20.04.2017: "Ma ci sono anche altre ambientali che interessano BOLOGNINO e Grande Aracri, perché in effetti BOLOGNINO va da GRANDE ARACRI anche il mese prima, e precisamente il 24 e il 26 ottobre 2012. Il colloquio del 24 ottobre del 2012 è testimoniato dalle conversazioni ambientali 13408, 13409, 13410, 13411, RIT 586 del 2012. Anche in questo caso si tratta di una conversazione abbastanza lunga, che parte all'incirca poco prima delle quattordici, e all'inizio BOLOGNINO riferisce a GRANDE ARACRI di un intervento immobiliare, gli dice infatti: " Lì, dove ci sono le cose, escono sette appartamenti, tre vista lago e l'ultimo appartamento, la mansarda sopra i 130 metri quadrati, si vende solo quella a 700-800.000 euro ". E su quest'argomento tornano a parlare della questione di Sorbolo. Lo si capisce, perché viene fatto proprio il nome di FALBO Francesco. Inizia GRANDE ARACRI e chiede: "Allora, che butta? Pensavo che portavi qualche cosa di Franco_". E BOLOGNINO gli risponde: "Delle case siamo..., delle case siamo persi, questo lo sapevi già". E poi si rivolge, BOLOGNINO, ad un altro soggetto che è lì presente, che noi non identifichiamo, ma lo chiama scherzosamente Segretario": " Adesso metto a voi là e vediamo cosa ne esce fuori, perché Franco lo togliamo ". Tanto che questo segretario, questo soggetto qui gli dice: " No, no.

continua con lui". E quando GRANDE ARACRI dice: "Però, Franco FALBO, lui, i soldi, li ha messi, non è che non li ha messi Sono sii altri che non li hanno messi". *BOLOGININO accenna alla denuncia presentata proprio da FALBO e poi aggiunge: "Fin adesso non ti avevo detto niente ". E ancora: Se facciamo così, cacciamo Franco Fai ho, li dobbiamo finire, mettiamo le case a posto Quindi stanno discutendo di Sorbolo, giù da GRANDE ARACRI, e soprattutto dell'intenzione di cacciare ancora Franco FALBO"*

Il coinvolgimento, consapevole, di FALBO nell'attività di reimpiego di denari di provenienza illecita, siccome appartenenti a Nicolino GRANDE ARACRI è infine testimoniato anche dal collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore che non solo ha riferito delle molteplici riunioni e, delle indagini compiute dal boss, per comprendere dove fossero finiti i suoi denari (cfr. Cap. XIII Affare Oppido), ma ha anche fatto specifico riferimento all'affare Sorbolo (da lui non conosciuto direttamente), sia pure nel suo intrecciarsi con le vicende riguardanti le frodi carosello e il debito di GIGLIO nei confronti del cinese (cfr. udienza *21.12.2017*):

In definitiva, sia tramite la prova logica, rappresentata dal massiccio compendio probatorio analizzato – che vede nella figura e nel ruolo di VILLIRILLO e di CAPPA, nonché nella rivendicazione del denaro da parte di GRANDE ARACRI le sue strutture argomentative portanti - che quella diretta, rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori, in specie di GIGLIO, da quel compendio puntualmente e graniticamente riscontrato, emerge la prova positiva dell'immissione nell'affare Sorbolo dei capitali provenienti da GRANDE ARACRI Nicolino secondo due fondamentali canali: quello dell'investimento iniziale per comprare i terreni (i 750.000 euro affidati da GRANDE ARACRI a FALBO) e quello collegato invece al giro di capitali riferibile a VILLIRILLO (il *dominus)* CAPPA e PALLONE che, proprio grazie alla forza di questo denaro illecito, entrano all'improvviso, nell'affare e partecipano costantemente allo stesso mediante la continua immissione di denari che viaggiano da sud a nord (e viceversa) tramite collaudati sistemi e soggetti più o meno compiacenti.

La complessa struttura societaria e le intricatissime vicende che la riguardano, altro non sono che la struttura messa a disposizione dai protagonisti per il compimento di un'operazione economica di straordinaria complessità, viste come occasione di guadagno non solo per i protagonisti formali (GIGLIO, PALLONE e FALBO) e sostanziali (GRANDE ARACRI Nicolino, VILLIRILLO Romolo, CAPPA Salvatore e, in qualche misura, GERACE Salvatore e VULCANO Mario) dell'affare, ma anche per tutta una serie di imprese e di soggetti partecipi, anche a livello apicale, del sodalizio o gravitanti intorno ad esso.
Grazie all'analisi della documentazione rinvenuta e delle intercettazioni captate è stata infatti dimostrata la presenza nel cantiere delle società di FLORO VITO Selvino, BELFIORE Carmine, nonché di quelle direttamente legate alla famiglia GRANDE ARACRI: tra queste non solo quelle riferibili al parente Luigi, ma anche quelle del fratello Francesco che risulta avere lavorato sul cantiere con un appalto affidato alla società EURO GRANDE, formalmente intestata alla figlia Rosita. Quella stessa EURO GRANDE coinvolta, già anni prima, nel giro delle false fatturazioni relativo alle frodi carosello accertate ai capi 96 e seguenti.
Non solo.

Nei cantieri di Sorbolo vengono mandati a lavorare operai appartenenti alla famiglia Nicosia (cfr. dichiarazioni FALBO) e negli stessi lavora, come si vedrà, anche BIANCHINI Augusto, imprenditore legato al sodalizio, al quale egli ha dato un contributo giuridicamente apprezzabile in termini di concorso esterno (cfr. Cap. XV).
In altri termini, anche sotto questo profilo si conferma come l'affare Sorbolo rappresentasse una straordinaria occasione di arricchimento dell'intero sodalizio, dei suoi membri e di coloro che gravitano attorno allo stesso, in specie per la famiglia GRANDE ARACRI che non solo ha investito in esso, come visto, denari della cosca calabrese tramite il boss Nicolino, ma ha anche lavorato all'interno dello stesso con le società di Francesco, che già da tempo partecipava insieme a FALBO all'attività di falsa fatturazione su cui si basava il sistema di reimpiego oggetto dei capi 96, 97 e 98.

In conclusione, una volta analizzato l'affare Sorbolo nelle sue dinamiche criminali ed "imprenditoriali", può dirsi che la sua importanza trascende la sua dimensione oggettiva di imponente operazione immobiliare (circa 15-20 milioni di euro), finendo lo stesso per rappresentare una delle più chiare dimostrazioni della sinergia e complementarietà operativa del sodalizio emiliano e di quello cutrese che, nella rispettiva autonomia, hanno agito in vista di un profitto comune nel quale potevano trovare soddisfazione i rispettivi interessi e il reciproco consolidamento sui rispettivi territori.
Canale principale di questa lucrosa sinergia operativa è rappresentato, ancora una volta, dal reimpiego di denari di provenienza illecita appartenenti al sodalizio cutrese in una attività economica capace di moltiplicare ricchezze sfruttando non solo le ben più ampie risorse e il maggior dinamismo imprenditoriale del territorio emiliano, ma anche l'autonomia e il radicamento della associazione mafiosa emiliana su quello stesso territorio.

Il sodalizio emiliano, con i suoi esponenti, ha infatti agito in piena autonomia, lontano da qualsiasi ingerenza esterna proveniente dalla casa madre che, una volta affidati i capitali da investire nell'affare, si è limitata a reclamare i propri capitali e i propri profitti una volta scopertane la sottrazione.
In questa sua piena autonomia operativa e decisionale il gruppo emiliano ha dunque realizzato una complessa operazione immobiliare che, almeno nei piani, rappresentava un importante occasione di arricchimento non solo per sé, ma anche per la cosca cutrese che, allo scopo, anziché limitare la autonomia della sua proiezione territoriale emiliana, la ha sfruttata, facendo leva sulla figura di VILLIRILLO Romolo, incaricato direttamente dal boss di investire i denari della consorteria calabrese e di operare, a tale fine, come anello di collegamento tra i due gruppi organizzati.
L'autonomia della cosca emiliana, dei suoi esponenti, grazie alla suo massiccio inserimento nel tessuto dell'economia locale in cui è ben radicata, rappresenta così una straordinaria occasione e un fondamentale strumento per l'arricchimento e consolidamento di quella calabrese, interessata a non ostacolarla ma a garantirne l'operatività, in modo da poter immettere nella sua autonoma azione illecita denari opachi, non tracciabili, in vista del proprio profitto.

Deve in definitiva ritenersi dimostrata la fondatezza dell'ipotesi di accusa di reimpiego contestata al capo 83

Acclarata così l'attività illecita di reimpiego nei termini anzidetti, è ora possibile analizzare le responsabilità dei singoli.
GERACE Salvatore è "l'ingegnere", l'uomo di fiducia di CAPPA e PALLONE, pienamente consapevole ed informato della natura degli interessi sottesi e del coinvolgimento di VILLIRILLO quale uomo incaricato di reimpiegare i denari di GRANDE ARACRI Nicolino.
Il rapporto fiduciario con CAPPA era talmente forte da essere stato individuato da costui come il soggetto che doveva controllare, quantomeno da un punto di vista tecnico-contabile, il FALBO e da affidargli la attività legata al trasferimento di denari dalla Calabria al Nord, da VILLIRILLO al CAPPA.
In questo senso le parole del collaboratore GIGLIO Giuseppe sono esplicative:
DICH. GIGLIO G. – Io, CAPPA, PALLONE, GERACE, che doveva vigilare il FALBO, cosa che forse non è stato in grado di fare, non lo so, comunque cosa che non ha fatto.
P. M. – GERACE chi è, rispetto all'affare Sorbolo?
DICH. GIGLIO G. – GERACE è un ingegnere di fiducia di CAPPA e di PALLONE, una persona di loro fiducia.
P. M. – Era informato su tutte le caratteristiche dell'affare Sorbolo? Cosa sapeva, cosa non sapeva.
DICH. GIGLIO G. – GERACE sapeva tutto di Sorbolo. Sapeva tutto, perché, fra l'altro, lei consideri che CAPPA si fidava ciecamente. Anche quando doveva andare a prendere dei soldi al pullman, a volte in mia presenza riceveva la telefonata e ci mandava GERACE.
PRESIDENTE
P. – Signor GIGLIO, "GERACE sapeva tutto"... per noi è rilevante sapere se sapeva che si trattava di un'operazione del tipo di quella che lei ha descritto dall'inizio, cioè un reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sapeva sia degli assegni che erano stati fatti dal VILLIRILLO, perché sono stati dati in presenza di FALBO e di GERACE, e sia per quanto riguardava l'investimento che era stato inizialmente fatto.
P. – Da parte di GRANDE ARACRI?
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.
P. – Lo sapeva che c'era in gioco quest'interesse?
DICH. GIGLIO G. – In più occasioni si lamentava anche PALLONE, il fatto che quel cantiere ormai era stato preso di mira e si lamentava... disse: Siamo sulla bocca di tutti che stiamo lavando i soldi in quel cantiere.
P. – E questo lo dice PALLONE e lo sente anche GERACE
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì. Eravamo in una riunione.
P. – Eravate in una riunione, va bene.

Tale dichiarazioni trovano un sicuro riscontro nelle prove acquisite e, in particolare nelle intercettazioni telefoniche che danno pienamente conto della figura e del ruolo del GERACE.
Si è detto, dello stretto rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO, solito salire e scendere dalla Calabria all'Emilia e, viceversa, nella frenetica attività di ricerca e trasferimento di denaro da

reimpiegare. Proprio in questa attività le conversazioni telefoniche dimostrano il diretto coinvolgimento di GERACE Salvatore espressamente interpellato per il trasporto delle *buste* e quindi per il passaggio dei flussi finanziari.

Ad esempio, il 14.5.2011 CAPPA esorta GERACE ad incontrare VILLIRILLO Romolo (prog. 8051 RIT 120/11) a cui deve consegnare qualcosa (i due, con tono evidentemente criptico, parlano di mattonelle cercando di nascondere il vero significato): *GERACE: Pronto? CAPPA: Ingegnere buongiorno. GERACE. Signor Presidente, buongiorno. CAPPA: Ascolta Ingegne". GERACE: Dimmi pure Turi. CAPPA: Ma ti ha chiamato Gigetto ieri? GERACE: Eh sì. CAPPA: Ma te l'ha date già le mattonelle? GERACE: No, glieli dà al suo operaio e stamattina le vado a prendere. CAPPA: Se te le dà stamattina presto, se vai a ritirarli ora, io già me le faccio avere qui per mezzogiorno perchè li mando ad uno, allora siccome c'è Romolo che viene qua no che ha la macchina mia.. GERACE: Sì. CAPPA: siccome loro non si parlano mi capisci? Se tu vai a prenderli, glieli dai a Romolo tu e poi che Romolo fra un'oretta dovrebbe partire. GERACE: Sì. CAPPA: Comprendi? GERACE: Eh sì, sì. Allora ora chiamo a Gigetto, sono le otto e un quarto, lo chiamo ora? CAPPA. Eh ora lo chiamo io, lo chiamo io. GERACE: Ieri, ieri ci siamo sentiti chiamalo tu, ieri ci siamo sentiti. CAPPA: E lui sempre te lo palleggia, veramente me le doveva dare il giorno che è venuto Francuzzo, ti ricordi il giorno che è venuto Francuzzo qua? No ieri, due giorni fa, mercoledì, lo doveva portare mercoledì, e come al solito si è scordato, si è fatto, solo quando chiama Turuzzo gli ha detto devi subito correre, Turuzzo, hai capito? GERACE: Comunque dai allora noi eravamo d'accordo che ehm, lui glieli dava a Lilia, che è un suo operaio, che abita sotto casa di mia sorella, e poi io li andavo a prendere là. CAPPA: Ora lo chiamo. GERACE: Allora se questo qua l'ha dato all'operaio suo, io vado direttamente dal suo operaio sennò, se lui non glielo ha ancora dato, eee.. CAPPA: Vai là e lo aspetti. GERACE: e posso andare pure io a prenderli non è un problema. CAPPA. Va bene dai, ora lo chiamo e ti faccio sapere. GERACE: Va bene ciao, ciao."*
Nella successiva telefonata (prog. 8053 RIT 120/11) CAPPA fornisce a GERACE anche il numero di VILLIRILLO, affinchè possano mettersi d'accordo.
Più eloquenti sono le conversazioni intercettate tra il 21 ed il 23.5.2011.
La sera del 21 maggio (prog. 8673 RIT 120/11) GERACE sente VILLIRILLO Romolo, che gli riferisce di dovergli consegnare una busta, su richiesta di CAPPA: "*GERACE: Oh carissimo, tutto a posto, com"è com"è, tutto bene? VILLIRILLO: Mi ha chiamato Sal.., sì tutto bene, mi ha chiamato Salvatore che vi deve dare una busta. GERACE: Sì, e tu dove sei?"*
Il giorno successivo GERACE, sempre mostrando una certa familiarità, informa VILLIRILLO di essere a Cutro presso l'abitazione della sorella, per cui si vedono di lì a poco (prog. 8696 RIT 120/11).
La mattina del 23.5.2011 (prog. 8705 RIT 120/11) GERACE informa CAPPA di aver ricevuto la busta da VILLIRILLO e che gliela avrebbe consegnata in serata "*GERACE: Alle otto e mezzo massimo le nove lo chiamo. CAPPA: Mh. Ok dai. GERACE: Poi ho messo da parte quella busta di Romolo poi te la do.. CAPPA: Sì, sì. GERACE: anche oggi, non so tu come sei messo oggi. CAPPA: Ma tu arrivi a Milano, tu? GERACE: Io arrivo a Milano Tu", io*

alle due, alle due sono a Milano Linate, poi da Linate vado a Milano Centrale, prendo il treno."

Ogni tentativo di attribuire a queste telefonate un significato diverso da quello pacificamente desumibile dal complessivo tenore delle stesse, così come inserite nel contesto della vicenda (e, poi, confermate dal collaboratore di giustizia), è destinato a fallire, non potendosi che intendere quelle conversazioni - in cui si fa generico riferimento a buste da consegnare o a mattonelle (termine non nuovo e riscontrabile in altre conversazioni, cfr. capo 122) – riferito ad altro se non al denaro e al flusso finanziario organizzato da CAPPA e VILLIRILLO.

E' agevole sostenere che il coinvolgimento di GERACE in questo importante, vitale, meccanismo di trasferimento di capitali presuppone non solo la piena fiducia nell'incaricato, ma anche la consapevolezza da parte di costui di agire nell'ambito di una più ampia organizzazione alla quale presta la propria consapevole collaborazione, così come confermato - oltre che dalle parole del collaboratore e dal contegno tenuto dallo stesso GERACE, che mai si interroga del contenuto delle buste (a lui perfettamente noto) - anche da tutte le altre conversazioni telefoniche, che dimostrano la sua piena e consapevole partecipazione all'affare Sorbolo, ulteriormente confermato dalla partecipazione alle riunioni.

GERACE, oltre a mettersi a disposizione di GIGLIO dal punto di vista operativo, agisce, sul piano finanziario a stretto contatto e secondo le direttive ricevute da CAPPA.

Egli è soggetto onnipresente nella vicenda. La sua figura aleggia costantemente quale soggetto continuamente impegnato nella ricerca di denari con i quali coprire gli assegni in scadenza, di soluzioni finanziarie con le quali fronteggiare i debiti contratti e risanare la situazione finanziaria delle società, in ciò rapportandosi costantemente con le banche.

In questa sua veste egli non solo è costantemente ricercato dai protagonisti della vicenda che vedono in lui un importante e fidato riferimento operativo e con il quale poter commentare gli eventi e il comportamento del FALBO ma, addirittura, partecipa alle plurime riunioni organizzate in tutto l'arco temporale di riferimento, già a partire dal febbraio del 2011, passando per quelle che hanno condotto alla cessione delle quote di FALBO, fino a giungere a quella del 28 gennaio 2012.

Significativa del suo ruolo e della sua consapevolezza è la conversazione captata all'uscita dalla riunione (prog. 1261 RIT 1827/11). GERACE è sulla macchina di CAPPA insieme a PALLONE Giuseppe; è infastidito perché i vertici, SARCONE e DILETTO, non avevano preso una posizione netta nei confronti di FALBO, perché si aspettavano che fosse completamente allontanato. Nell'ultima parte della conversazione PALLONE, in merito alla paventata denuncia da parte di FALBO esorta a tenere un profilo basso. GERACE sostiene che un'eventuale denuncia non avrebbe fatto altro che confermare le notizie che erano già sulla bocca di tutti in ordine alla reale natura degli investimenti eseguiti presso i cantieri di Sorbolo, notizie che, a dire di PALLONE, come riferito anche da un terzo personaggio presente alla riunione, non dovevano assolutamente uscire, perché si riferivano a "*.. lavatrici...*", ossia a operazioni di riciclaggio in atto.

Non si dimentichi poi che nell'analisi dei capi 96, 97, 98 ed in particolare del cosiddetto passaggio da *POINT BREAK ad AEMILIA*, già nell'arco temporale compreso tra aprile e luglio 2010 erano state captate delle conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano

proprio riferimento a giri di fatture e a un rapporto commerciale che vi era stato con la EURO GRANDE COSTRUZIONI - allora riconducibile proprio ai figli di GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino - e che coinvolgevano LA PILOTTA, AZZURRA IMMOBILIARE, MEDEA IMMOBILIARE, società coinvolte, come visto, nell'affare Sorbolo. Tra queste, alcune conversazioni intercorse proprio tra GERACE Salvatore e GIGLIO (prog. 106 della RIT 640/2010; prog. 316 RIT 640/2010).

Anche rispetto a VULCANO Mario il dibattimento ha dimostrato la sua penale responsabilità. Egli, fidato collaboratore di GIGLIO Giuseppe (oltre che di RULLO Pasquale) anche in questo caso ha dimostrato la sua capacità operativa nella movimentazione dei flussi di denaro, svolte con una significativa discrezionalità, sia pure sotto le direttive e nella condivisione di fini con GIGLIO.
Nel caso di specie egli, su richiesta di GIGLIO che era alla ricerca di denaro con il quale coprire urgentemente assegni in scadenza, si è allo scopo immediatamente attivato consegnando denaro proveniente dalla gestione delle imprese impegnate nell'attività di falsa fatturazione (cfr. capi 97, 98, 107 e Cap. IX capi 117,117bis, 118), denaro che GIGLIO ed i rimanenti soci hanno immesso nelle casse delle imprese immobiliari coinvolte nell'affare Sorbolo.

Tra il 27 e il 29 giugno 2011 vengono registrati, come sopra indicato, importanti contatti che consentono a GIGLIO, proprio grazie all'intervento di VULCANO di effettuare un bonifico di 10.000 euro a favore di VILLIRILLO Romolo, in favore della SIRI S.r.l. Gli accertamenti effettuato hanno consentito di acquisire l'estratto conto del conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia (corrente numero 766.81) intestato alla EFFEMME SERVICE, di cui VULCANO Mario aveva la materiale disponibilità (cfr. capo 117) dal quale emerge l'esistenza di un bonifico, il numero 18256751210 di 10.000 euro sul conto 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno e intestato proprio alla SIRI.
Intorno a questo bonifico sono state intercettate, in questo periodo, una serie di conversazioni (sopra riportate) in cui VILLIRILLO esorta CAPPA affinché venga effettuato ed in seguito alle quali CAPPA chiama GIGLIO chiedendogliene le sorti. Alla fine VULCANO riesce ad effettuarlo e CAPPA comunica a VILLIRILLO Romolo il buon esito di questo bonifico dell'importo di 10.000 euro (prog. 2963 RIT 1454/2011; prog. 2964 RIT 1454/2011; prog. 2966 RIT 1454/2011; prog. 14249 RIT 110/2011; prog. 2982, RIT 1454/2011; prog. 2992, RIT 1454/2011; prog. 2992, RIT 1454/2011; prog. 14271, RIT 110/2011; prog. 2994, RIT 1454/2011; prog. 3010 RIT 1454/2011; prog. 14321, RIT 110/2011; prog. 6912 RIT 116/2011; prog. 3084, RIT 1454/2011; prog. 3085 RIT 1454/2011).

Già in altra occasione, alla fine di maggio, VULCANO era stato coinvolto da GIGLIO per la ricerca del denaro necessario a coprire assegni in scadenza, questa volta non riuscendovi per un imprevisto (prog. 11 RIT 1455/2011; prog. 334, RIT 1454/11; prog. 11426 RIT 110/11; prog. 11493 RIT 110/11; prog. 11530 RIT 110/2011)

A SERIO Luigi è contestato di avere coadiuvato, nella sua qualità di uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, la gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, e di avere partecipato sia

all'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta che alle riunioni con i vertici della cosca emiliana, avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco.
Le prove acquisite hanno tuttavia falsificato, a giudizio del Tribunale, l'ipotesi d'Accusa, posto che, pur essendo emersa la presenza del SERIO all'interno della vicenda, avendo preso parte ad alcune riunioni ed essendosi attivato per la ricerca di un intestatario fittizio della società LA PILOTTA, ricevendo, in cambio, un assegno dell'importo di 17.000 euro, ed essendosi attivato nel recuperare documenti necessari per la compravendita immobiliare di un terreno, non pare che le sue condotte abbiano avuto una effettiva capacità causale rispetto al reato di reimpiego contestato, al quale non ha minimamente partecipato se non attraverso estemporanee condone ininfluenti rispetto alla sua consumazione, al più orientate alla risoluzione materiale – nel suo personale interesse - di singoli problemi che si presentavano al momento, ma ben lontane da un effettivo coinvolgimento nell'attività di reimpiego.
Del resto, in piena coerenza a ciò, è emerso che la sua presenza all'interno delle riunioni, è stata del tutto ininfluente e marginale: *"Però ogni tanto SERIO Luigi entrava a portare i caffè"* dice il collaboratore. Se SERIO avesse avuto un reale, significativo, interessato ruolo all'interno della vicenda, la sua presenza all'interno di così importanti riunioni avrebbe avuto un ben diverso e percepibile spessore.
Va in definitiva pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di SERIO Luigi per il reato a lui contestato al capo 83 per non avere commesso il fatto.

Discorso solo parzialmente diverso deve essere effettuato per SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele.
Costoro hanno certamente avuto, rispetto a SERIO Luigi, un peso ed un ruolo ben maggiori nelle intricate vicende che hanno connotato l'affare Sorbolo. Essi, in particolare, fanno ingresso sulla scena nel momento in cui FALBO chiede l'intervento del "cugino" SARCONE affinchè si spenda per aiutarlo a rientrare nel possesso delle sue quote, una volta decisosi a fare valere il suo diritto ad ottenerne la restituzione così come consacrato nella scrittura privata redatta al momento della cessione delle quote. L'impegno di SARCONE determina la convocazione della riunione del 28.1.2012 alla quale partecipano, tra gli altri, anche BOLOGNINO Michele, interessato da GIGLIO Giuseppe oltre che, come visto, DILETTO Alfonso, individuato come "giudice di parte" a sostegno della posizione dei soci. Le indagini condotte successivamente attestano un coinvolgimento sempre maggiore di BOLOGNINO Michele nella vicenda che, addirittura, scende più volte a Cutro proprio per parlare con NICOLINO GRANDE ARACRI dell'affare Sorbolo e della fase di tensione che stava vivendo. Non si dimentichi che proprio in quel periodo BOLOGNINO Michele godeva della massima considerazione di GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. capi 87, 94 e 94bis).
Ciò detto, non v'è chi non veda come le condotte poste in essere dai due imputati nel tentativo di risolvere la situazione di conflitto insorta tra FALBO e gli altri soci hanno un peso ed un significato rilevante esclusivamente in relazione alla prova dell'esistenza dell'associazione, della loro partecipazione alla stessa, nonché delle modalità attuate per la gestione dei conflitti.
La convocazione di un vero e proprio summit mafioso al cospetto dei vertici dotati della autorevolezza criminale necessaria per risolvere la controversia e gestire i conflitti interni è uno dei tratti maggiormente dimostrativi della esistenza del gruppo organizzato e

caratterizzanti la sua operatività e la sua struttura, deputata a sostituire quelle legittime dello Stato di fronte alle quali dovrebbero trovare composizione i conflitti e le situazioni di patologia createsi nei rapporti negoziali dei cittadini.
La miriade di riunioni convocate per parlare delle più disparate situazioni è dato oramai acquisito al processo e di cui si parlerà allorquando si tratterà del delitto associativo. Qui basta ricordare che anche questa riunione si inserisce proprio in questo contesto, che consente di attribuire alle riunioni convocate in quel periodo il crisma di veri e propri *summit* mafiosi.
Si comprende dunque perché il significato probatorio della partecipazione a dette riunioni da parte di SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele e il loro impegno a risolvere il conflitto si esaurisce nella dimostrazione del ruolo occupato all'interno della associazione dai due imputati, ma non può in alcun modo fungere da criterio di riferibilità causale del delitto di reimpiego ai due, posto che, a meno di non volere procedere ad un'inammissibile dilatazione ontologica e giuridica del nesso eziologico, la loro condotta non ha in alcun modo agevolato il delitto di reimpiego - esauritosi storicamente tempo addietro con l'immissione di denaro di provenienza illecita per il finanziamento iniziale e con quello a copertura dei costi successivi - ma ha solo cercato (per lo più invano) di agevolare la risoluzione del conflitto insorto tra le parti in causa. Trattasi, all'evidenza, di condotta che, sebbene originata dall'operazione economica sottostante nella quale sono confluiti denari illeciti, è caratterizzata da finalità e decorsi causali tutt'affatto differenti da quelli della condotta illecita contestata (reimpiego) in cui essa ha trovato la sua mera occasione. Lo stesso, si badi, vale per le condotte tenute dal BOLOGNINO a partire dal febbraio del 2012 allorquando egli, nel momento di massimo credito goduto da parte di Nicolino GRANDE ARACRI, ha assunto il ruolo di intermediario diretto tra costui e gli altri esponenti del sodalizio emiliano coinvolti nell'affare, ma sempre e solo esclusivamente nella ben distinta ottica della risoluzione del conflitto nell'interesse dei due gruppi.
Per queste ragioni, dunque, le condotte contestate a SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele devono ritenersi prive di rilevanza causale rispetto al delitto di reimpiego di cui al capo 83, discendendone, nei loro confronti, pronuncia assolutoria per non avere commesso il fatto.

Per tutti gli imputati per i quali vi è condanna - esponenti del sodalizio (VULCANO) o, comunque, perfettamente consapevoli delle dinamiche criminali sottese (GERACE) - va affermata la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. in ragione delle argomentazioni svolte in relazione al significato ultimo dell'affare Sorbolo, che si colloca ben al di là della sua dimensione oggettiva, in quanto rappresentativo della sinergia e della complementarietà operativa del sodalizio emiliano e di quello cutrese che, nella rispettiva autonomia, hanno agito in vista di un profitto comune nel quale potevano trovare soddisfazione i rispettivi interessi e il reciproco consolidamento sui rispettivi territori.

4.16.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 86
Fin qui si è parlato della responsabilità degli imputati per il delitto di reimpiego di cui al capo 83.

In questo contesto è possibile anche procedere al vaglio della penale responsabilità di VACCARI Olmes al quale è contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 86 per avere accettato di intestarsi fittiziamente la società LA PILOTTA.
Anche in questo caso ritiene il Tribunale di dovere pronunciare sentenza di assoluzione posto che, pacifico l'elemento oggettivo del delitto, ammesso dallo stesso FALBO - e nel quale si inseriscono perfettamente le prove acquisite relative alla incapacità reddituale del VACCARI - sotto il profilo soggettivo le prove assunte hanno messo in luce, unicamente, come l'operazione di cessione fittizia da FALBO a VACCARI fosse sorretta unicamente dalla volontà di sfuggire all'Erario (capo 86), ma non anche quella di sottrarre il bene a provvedimenti ablatori o di reimpiego direttamente tramite questa operazione. D'altro lato, rispetto al VACCARI non sono emersi significativi elementi idonei ad opinare diversamente. Rispetto a VACCARI Olmes, imputato del reato di cui al capo 86, va dunque pronunciata sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

4.16.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 84
Non resta ora che analizzare il delitto contestato al capo 84 avente ad oggetto la presunta estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco.
La prova del delitto poggerebbe, fondamentalmente, su due grandi pilone portanti:
a) le dichiarazioni di FALBO,
b) la assoluta anomalia di un'operazione di cessione di quote e rinuncia a crediti non altrimenti spiegabile se non in termini di vera e propria "spoliazione forzosa" di beni perpetrata da parte degli altri soci ai danni di Falbo.

Intorno a questi due grandi temi si coagulerebbero tutte le altre prove (documentali ed intercettive) che confermerebbero l'assunto dimostrando, allo stesso tempo, le singole condotte dei singoli.

Procedendo nell'ordine esposto, occorre in primo luogo analizzare le dichiarazioni rese da FALBO.
Egli, nella sostanza ha sostenuto di essere stato costretto a spogliarsi delle sue quote, dei suoi crediti e delle sue cariche gestorie (oltre che a subire le decisioni di GIGLIO nella gestione dei cantieri e nella assunzione dei lavoratori), perché minacciato dai suoi soci e, in specie, da CAPPA Salvatore che, mostrando una *vis* intimidatoria particolarmente forte, lo aveva minacciato di morte (ad esempio mimando il segno della pistola o dicendo che gli "*rimanevano in mano orecchie di persone*" o che aveva spaccato la schiena ad un soggetto e le costole ad un altro) o, comunque, di risolvere la questione "alla calabrese" così come aveva fatto PALLONE.
Queste minacce, che si sarebbero protratte dal 2010 fino alla primavera del 2012, lo avrebbero dunque costretto non solo a privarsi di tutti i suoi beni, ma lo avrebbero anche gettato in uno stato di profonda prostrazione, che non gli permetteva di vivere serenamente tanto da dovere ricorrere all'uso di medicinali.
Anche il cognato, AIELLO Salvatore, fu vittima, a suo dire, di pesanti minacce da parte dei tre soci: egli avrebbe ricevuto intimidazioni e pressanti telefonate notturne al fine di costringerlo a cedere agli altri soci le quote a lui trasferitegli da FALBO.

In diritto, occorre premettere che la valutazione delle dichiarazioni rese da FALBO devono passare al vaglio di un rigida valutazione condotta alla stregua del canone di giudizio di cui all'art. art. 192, commi 3 e 4, c.p.p, essendo FALBO coimputato nel delitto di reimpiego, la cui prova influisce sulla quella del delitto di estorsione.
In rapporto a ciò, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cap. II), occorre in primo luogo scegliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici. In secondo luogo occorre verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza di interesse diretto all'accusa, dell'assenza di eclatante contrasto con altre acquisizioni. Devono infine essere esaminati i riscontri cosiddetti estrinseci atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di natura oggettiva sia di ordine logico ed anche di carattere individualizzante, cioè tali da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto (cfr. *ex multis* Cass. 21171/2013; Cass. 2350/2004). Tali riscontri possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a confermare il giudizio di attendibilità (cfr. ex multi Cass. 1249/2013; Cass. 5821/2004).

Quanto alla credibilità del dichiarante va subito evidenziato che FALBO, benché formalmente incensurato, è imprenditore contiguo, in termini di assoluta vicinanza, al sodalizio cutrese ed a quello emiliano. L'accertamento relativo al reato di reimpiego ha infatti messo in luce come egli abbia ricevuto i denari illeciti di Nicolino GRANDE ARACRI per potere effettuare l'investimento iniziale con il quale sono stati acquistati i terreni su cui dovevano essere erette le costruzioni. In questa sua attività si è messo in società con imprenditori mafiosi: dapprima con MUTO Antonio cl. 71 e VETERE e, dopo l'uscita di scena di costoro, dapprima con GIGLIO Giuseppe, massimo esponente della imprenditoria mafiosa reggiana e, poi, con CAPPA, PALLONE e VILLIRILLO Romolo, uomo quest'ultimo inviato di GRANDE ARACRI Nicolino per gli investimenti dei denari della cosca cutrese. Egli, poi, è stato costretto a scendere a Cutro per giustificare gli ammanchi e a garantire a GRANDE ARACRI la cessione di una palazzina in modo da ripianare l'investimento effettuato.
Ancora.
E' stato accertato come FALBO si sia rivolto a BRESCIA Pasquale non solo per avere un confronto sulla situazione che si era creata, ma anche, probabilmente, per entrare in affari con lui al fine di trovare nuovi sostegni nell'ambito del sodalizio una volta perduto qualsiasi appoggio da parte dei soci, con i quali era oramai in aperto contrasto.
Nel suo cantiere hanno lavorato soggetti sicuramente gravitante attorno al sodalizio, se non addirittura partecipi dallo stesso: da GRANDE ARACRI Francesco, fratello del boss Nicolino, a GRANDE ARACRI Luigi, legato a questi ultimi da rapporti di parentela; da FLORO VITO Salvino a BELFIORE Carmine, fino a giungere a BIANCHINI Augusto, altro imprenditore legato (cfr. Cap. XV) da uno strettissimo rapporto imprenditoriale con il sodalizio tanto da essere stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Sin dal 2010, poi, sono state captate telefonate dimostrative del coinvolgimento di FALBO nel giro di false fatturazioni (sempre con EURO GRANDE COSTRUZIONI di GRANDE ARACRI Francesco) su cui si fondava il sistema delle frodi carosello accertate al capo 96, 97, 98. Nella gestione dei suoi risparmi, inoltre, era solito occultare al fisco capitali, trasferendoli in territorio Svizzero.
Anche da un punto di vista strettamente personale e familiare FALBO risulta legato al sodalizio avendo il padre accolto e cresciuti, sin da piccoli, i fratelli SARCONE rimasti orfani, tanto da i definirsi "cugini". Il rapporto con la famiglia SARCONE è così forte da avere indotto FALBO ad invocare l'intervento proprio di Gianluigi in suo aiuto.
Quanto alle ragioni della sue dichiarazioni accusatorie esse vanno ricercate nel fallimento di ogni tentativo di composizione del conflitto all'interno della consorteria ai cui vertici si era rivolto per ottenere la restituzione delle quote, che aveva ceduto con la promessa, non mantenuta, di una restituzione *ad nutum*. Egli, in altri termini, si è deciso a denunciare la asserita estorsione in quanto non soddisfatto in relazione ad una pretesa economica che per lungo tempo aveva invano cercato di fare valere secondo le dinamiche proprie di un'organizzazione criminale, messe in campo con l'invocato intervento di SARCONE nei confronti dei propri presunti estorsori, rispetto ai quali era ancora portatore di una pretesa economica. A ciò, peraltro, si sarebbe deciso anche dopo avere ricevuto una busta contenete proiettili, rivelatasi tuttavia una vicenda del tutto avulsa dai fatti concernenti l'affare Sorbolo.

Il narrato del dichiarante non si fa poi certamente apprezzare per intrinseca bontà narrativa.
Ed invero, alle considerazioni svolte circa l'esistenza di un interesse economico rilevante nei confronti degli imputati e ad un evidente astio nutrito nei confronti degli stessi, si aggiungono due ordine di considerazioni: il primo relativo all'intrinseca consistenza delle dichiarazioni ed il secondo alla verosimiglianza del contenuto delle stesse.
Sotto il primo profilo, il racconto del FALBO mostra tutte la sua debolezza nel maldestro tentativo di dipingersi quale soggetto del tutto estraneo al sodalizio, di cui pure non fa parte. La palese difformità al vero, testimoniata dagli accertati plurimi, reiterati, profondi rapporti, non solo di natura economica ma anche di natura personale, con una molteplicità di membri del sodalizio, tutti di spicco - financo con GRANDE ARACRI Nicolino - si è tradotta in un racconto quanto mai difficoltoso e contraddittorio proprio in relazione alle dinamiche personali ed affaristiche instaurate dal narrante con costoro.
Leggendo i verbali si può direttamente apprezzare la difficoltà dimostrata dal teste, sempre oscillante tra "non sapevo/avevo dedotto/avevo capito" in merito alla appartenenza ad un gruppo organizzato mafioso da parte di GIGLIO, CAPPA (di cui avrebbe valorizzato il modo di salutarsi e baciarsi con GIGLIO) e di tutti i soggetti che avevano lavorato sul suo cantiere (ivi compresi i VERTINELLI e RIELLO). Palese, poi, l'imbarazzo dimostrato dal teste nel parlare di SARCONE e delle ragioni per le quali si era rivolto a lui nel tentativo di trovare una soluzione ai suoi problemi.
La dichiarata e insistita descrizione di GIGLIO come soggetto dal quale guardarsi, contrasta profondamente con quanto emerge dalle intercettazioni captate tra FALBO e GIGLIO nel periodo febbraio-dicembre 2011 (si veda infra) dalle quali si evince, al contrario, come FALBO individuasse in GIGLIO il soggetto cui affidarsi nella sua disperata ricerca della soluzione dei problemi economici e di cui ha invocato reiteratamente l'aiuto.

FALBO, poi, è stato straordinariamente fermo, contrariamente a quanto accertato, in merito alla assoluta estraneità, nell'investimento iniziale di Nicolino GRANDE ARACRI, sostenendo di non avere bisogno dell'apporto di capitali altrui, siccome dimostrato da un'evocata contabilità perfettamente tenuta fin dagli anni '90, salvi (si deve intendere) i capitali occultati al fisco in Svizzera.
A tale palesi contraddizioni, falsità ed inverosimiglianze delle dichiarazioni si aggiunge il non trascurabile profilo relativo alla illogicità di un racconto che vede la vittima della estorsione ottenere da parte degli estorsori, all'esito della condotta prevaricatrice, la promessa scritta di restituire il maltolto (oltre ai guadagni) a richiesta della vittima stessa che, per questo, si rivolge proprio ai suoi aguzzini per ottenere la soddisfazione della propria pretesa restitutoria, identica nell'oggetto alla spoliazione patita (sul punto si veda meglio *infra*).
Non solo.
Dopo avere capito di non poter ottenere alcunché per questa via, la vittima, a suo dire per nulla consapevole delle dinamiche dei composizione dei conflitti all'interno di sodalizi mafiosi e della autorevolezza dei suoi vertici, si era rivolta proprio a costoro (SARCONE Gianluigi) e aveva partecipato a veri e propri *summit* mafiosi da questi organizzati ottenendo, nella sostanza, il loro appoggio e il loro favore, in contrasto con la volontà dei suoi estorsori che speravano in soluzioni a loro ben più favorevoli.
Solo all'esito di questo travagliato *iter* la vittima si sarebbe quindi decisa a denunciare l'estorsione, posto che a distanza di molti mesi essa non aveva ottenuto ancora la restituzione dei suoi beni così come avuto in promessa all'esito dell' estorsione.

Già sulla base di tali premesse il giudizio di affidabilità dichiarativa del narrante sarebbe a dir poco debole.
A diverso esito non conduce nemmeno la ricerca di riscontri esterni.
Ed invero, partendo dalla pretesa assurdità di un'operazione economica che occulterebbe, sotto le mentite spoglie di regolari operazioni societarie, un'estorsione consumata ai danni di FALBO, va detto che quella stessa operazione è stata, nella sostanza, spiegata dal collaboratore, che ha messo in luce come si trattasse di un'operazione coralmente congegnata da tutti i protagonisti della vicenda, pur in un clima di tensione, per salvare gli investimenti ed evitare il fallimento societario.
I punti fondamentali che sono definitivamente emersi all'esito del controesame effettuato anche sulla base delle contestazioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore durante l'interrogatorio al P.M., sono i seguenti:
a) la prima cessione di quote fu una scelta volontaria di FALBO che le intestò al cognato perché temeva che gliele potessero pignorare o sequestrare, trovandosi in situazione di difficoltà economica con la SORBOLO COSTRUZIONI;
b) in occasione della seconda cessione furono attuate pressioni, per lo più legate alle pressanti richieste delle banche volte ad ottenere onerosissime garanzie che AIELLO non poteva in nessun modo prestare. In tal senso, del resto, si è espresso lo stesso AIELLO.
c) a FALBO fu comunque concessa la garanzia rappresentata dalla promessa di restituzione delle sue quote nel momento in cui le avesse richieste e di incasso dei suoi guadagni al momento opportuno: "*..ha ceduto... attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo*

rimasti d'accordo che lui avrebbe preso ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il momento."(cfr. udienza 18.11.2016)

...

GIGLIO: "Le quote, diciamo, il FALBO le ha cedute volontariamente su questo". Avvocato Foresta: "Quindi non c'è stata una pressione?" E GIGLIO: "No, ma basta, cioè perché prima lui ha ceduto le quote al cognato, visto la difficoltà che aveva, perché aveva paura, diciamo, che potessero sequestrargli le quote in quanto era andato in difficoltà con la SORBOLO COSTRUZIONI e ha ceduto le quote al cognato. Poi da lì ha fatto cedere le quote dal cognato a noi. Perché? – dice GIGLIO – Perché la banca voleva le firme del cognato". Il Pubblico Ministero Mescolini dice: "A zero, GIGLIO, tutto questo? A zero?". - "In che senso a zero?". – "Zero lire?". E risponde: "Cedute a noi?". Pubblico Ministero: "Eh. A zero lire? Perché?". E GIGLIO: "Con un patto: che dovevamo ridargheli indietro quando ne aveva...". Pubblico Ministero: "E lei, questa, la chiama una cessione volontaria, una che cede a zero lire una cosa che non vale zero lire?". GIGLIO: "Sì". Pubblico Ministero: "E' dentro un piano che avete fatto mille volte, quello di svuotare...?". – "Sì, dottore Mescolini, però le saprà anche che il FALBO si era impossessato di soldi di K1 e di GEA". La mia domanda è, a GIGLIO, qui dà una ricostruzione estremamente precisa e dettagliata, e poi ci saranno anche alcuni passaggi che rafforzeranno ancora di più la precisione del ricordo. Volevo chiedere a GIGLIO se le cose andarono così come ci ha raccontato oggi o le cose andarono così come raccontò allora al Pubblico Ministero>>.

PRESIDENTE

P. – GIGLIO, ha compreso qual è l'oggetto della contestazione? Lei oggi ha detto che fu volontaria la cessione da FALBO al cognato, ma poi quella dal cognato a voi fu in qualche modo coartata, mentre da quel verbale sembrerebbe...

...

PRESIDENTE

P. – Va bene, risponda. Faccia una sintesi e una definitiva versione di questa vicenda, che resta un po' ambigua. Prego.

DICH. GIGLIO G. Confermo che le prime quote al cognato... doveva essere il prestanome di FALBO, sicuramente non mio né di PALLONE, perché in tal caso ci avremmo intestato le quote noi, e quindi le ha cedute lui di sua spontanea volontà. Ma poi, dopo la cessione al cognato, noi abbiamo iniziato a fare pressione per la banca a chiedergli le firme al cognato, e quindi il cognato, non avendo disponibilità economica, patrimoniale e quant'altro, non era.. e quindi la banca voleva le firme della moglie dello stesso FALBO. FALBO ne è venuto a conoscenza, ci sono state anche delle pressioni nelle riunioni. Quindi non è che c'è stata una vicenda sola, Avvocato... cioè, signor Presidente. Ci sono state più riunioni e più discussioni, fino a quando il FALBO ha deciso di darci le quote, ma firmando una specie di contratto, una specie di concordato tra noi, tra me, FALBO e... a costo zero, e avremmo dovuto ridargli le quote nel momento in cui lui avrebbe voluto. Cosa che non è stata fatta.

...

AVV. DIF. VEZZADINI - Quindi, tornando a quella scrittura a cui aveva fatto riferimento, quella scrittura quand'è che fu fatta?

DICH. GIGLIO G. – Fu fatta quando furono cedute le quote. Io, questo, lo ricordo, però non so neanche che fine abbia fatto quella scrittura. Non so neanche chi ce l'ha. Una copia sicuramente ce l'ha il FALBO, però, per il resto, la scrittura, non so chi ce l'ha.
AVV. DIF. VEZZADINI – Ma era una scrittura che voleva avere una parvenza oppure era un qualche cosa che corrispondeva alle reali necessità del FALBO, a quello che FALBO effettivamente vi aveva chiesto?
DICH. GIGLIO G. Era una scrittura che noi dovevamo onorare quando sarebbe venuto il momento, cosa che poi non è avvenuta.
AVV. DIF. VEZZADINI – Ma di chi è l'iniziativa di quella scrittura? Fu FALBO a proporvela?
DICH. GIGLIO G. – Per questo dico che è stato ceduto quel decimo di percentuale per evitare i due terzi che arrivassero alla decisione dell'azienda. Quello a noi interessava veramente, alla fin fine. Noi su quello ci siamo battuti all'inizio, attenzione, non delle quote del FALBO. Poi sono arrivate le quote del FALBO. Nel momento in cui le abbiamo avute in mano, visto che il FALBO si era appropriato dei soldi, poi non sono state più cedute, Avvocato.
AVV. DIF. VEZZADINI – D'accordo. Però quello che le volevo chiedere: questa scrittura, che poi lei sa che è stata depositata nell'ambito del procedimento in abbreviato, era una scrittura

..

DIFESA (Avv. Vezzadini)
<Glielo ricordavo semplicemente perché anche lei, nel suo interrogatorio, ha ricordato questo deposito, per cercare un po' di fargli ricordare di questa scrittura. Comunque cambia poco>>.

....

DIFESA (Avv. Vezzadini)
AVV. DIF. VEZZADINI – Quello che le volevo chiedere: è una scrittura che deriva dalla volontà del FALBO o siete voi che avete ideato questa cosa?
DICH. GIGLIO G. – Adesso, questo, non lo ricordo, francamente, Avvocato, se era Franco FALBO per tutelarsi o se eravamo noi. Adesso, questo, non lo ricordo. So che c'è questa scrittura, francamente, e non ricordo neanche chi l'ha fatta all'epoca, chi l'ha battuta.
AVV. DIF. VEZZADINI – Comunque quello che era scritto in quella scrittura corrispondeva alle realt volontà di FALBO?
DICH. GIGLIO G. – Quello che era scritto in quella scrittura sicuramente era che dovevano tornare indietro il 33% delle quote e non il... il 33,33 e non il 33,34 indietro nel momento in cui il FALBO l'avrebbe richiesto. Questo sì.
AVV. DIF. VEZZADINI – Quindi su semplice richiesta di FALBO.
DICH. GIGLIO G. – Sì.

Quello che dunque emerge è come, alla base della presunta "spoliazione" di FALBO vi fosse, in realtà, una decisione che, per quanto assunta in un clima di forte tensione tra i soci e condizionata da una difficile situazione economica e pressantemente perorata dagli altri soci che ben sapevano che essa rappresentava l'unica strada per poter salvare i propri investimenti, FALBO prese autonomamente anche perché "garantito" dalla promessa di una restituzione *ad nutum*.

Significative prove della possibilità di ricondurre le cessioni e le rinunce di FALBO ad una libera, per quanto condizionata, scelta sono desumibili anche dalle conversazioni telefoniche intercettate sia nel febbraio/marzo del 2011 che nella primavera del 2012, che proiettano sui fatti una luce utile a chiarire il loro reale svolgimento e a qualificare la scelta di FALBO come libera e da lui assunta per la necessità, per lui prioritaria, di salvare i propri interessi economici.

Queste le conversazioni di rilievo.

Dalla telefonata n. 2641 RIT 110/11 del 25 febbraio 2011 si apprende la grave crisi economica che stanno attraversando i soci e come FALBO si senta in colpa per non essere stato in grado di fare guadagnare i "cristiani". GIGLIO tranquillizza FALBO dicendosi convinto che avrebbero risolto la situazione: *"GIGLIO Giuseppe - No, in questo 2011 lo risolviamo il problema, fidati. FALBO Francesco - Io spero, io spero, guarda. Spero per... per tutti, perché guarda, io non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Io quando ho messo cristiani in società con me, hanno guadagnato sempre i soldi, mannaggia a (inc. pronuncia non chiara). GIGLIO Giuseppe - Ohi, Fra'. FALBO Francesco - Mannaggia alla Madonna... GIGLIO Giuseppe - L'importante... l'importante, mi segui? Ci portiamo a casa i soldi che abbiamo messo, (inc.audio disturbato). FALBO Francesco - Eh... mi sento... mi sento un po' male pure nei confronti tuoi, nei confronti di PALLONE e di tutti, io però, ohi Pi'. GIGLIO Giuseppe - Basta che ne usciamo, ohi Fra'... "... "FALBO Francesco - Lo so, lo so. Lo so, eh... purtroppo se non ce la faccio... io ce l'ho messa tutta, ohi Pi'. Io quando ti dico che davvero c'ho messo tutti i soldi, è la verità, non è che... non è che racconto bugie. Io ce li ho messi tutti là dentro, per andare avanti. Per andare avanti perché io l'ho operazione l'ho portata io avanti e me li sono bruciati tutti i soldi là. Però se non ce la faccio più, non ce lo faccio più. A quel tempo quando parlavamo i soldi li avevo, problemi non ce n'erano. Ce li messi... ce li ho messi io, ma ora non ce la faccio più. Stamattina ai dipendenti gli ho detto: Ragazzi, se oggi le banche mi dicono no, andatevene a casa." L'ho già detto. GIGLIO Giuseppe - Ohi Fra', se le banche dicono di no, cerchiamo di tamponare questi assegni. 200/150 mila euro arrivano, 50 mila euro l'uno vediamo di metterli."*

Nella conversazione registrata al prog. 2817 RIT 110/11 continua la descrizione della crisi economica e della situazione debitoria nei confronti dei fornitori che si sono dimostrato tutti disponibili ad andare incontro alle necessità di FALBO, fatta eccezione per tali Giovinazzo e Dal Bon.

Assolutamente significativa è la conversazione n. 3451 RIT 110/11 del 4 marzo 2011 nel corso della quale GIGLIO dice di aver deciso di non presentare un esposto in Procura nei confronti di FALBO per *mala gestio* - pur ritenendo oggettive le sue responsabilità - essendo più opportuno, nell'interesse comune, metterlo da parte nella gestione. FALBO, invocando l'aiuto di GIGLIO acconsente a mettersi da parte, purchè si risolvano i problemi che impediscono la risoluzione della situazione economica: *"FALBO Francesco - E allora (inc. pronuncia non chiara) vediamo quello che cazzo dobbiamo fare. GIGLIO Giuseppe - No! FALBO Francesco - Dammi una mano, dammi una mano. GIGLIO Giuseppe - Perché se tu hai questa intenzione, ohi Fra', infatti ieri pure il coso... pure il consulente, mi ha detto: Fagli un esposto a Franco." Gli ho detto. No, io un esposto non glielo faccio per mala gestione perché un esposto non glielo faccio in Procura, però..." gli ho detto, "..lo faccio*

mettere da parte, ci prendiamo la situazione e la gestione"FALBO Francesco - Eh... facciamo quello che vogliamo, facciamo quello che vogliamo, ohi Pi'. GIGLIO Giuseppe - Secondo te, posso andare a farti un esposto in Procura? Non te lo posso andare a fare FALBO Francesco - Ma... ma... ma che... ma tu non lo vedi come sto? Io quello che avevo ce l'ho buttato tutto là dentro. GIGLIO Giuseppe - Eh, sì, Franco. Però è stata... c'è stata una mala gestione, Franco, fidati perché non dobbiamo arrivare a questo perché... mi segui? Perché in tal caso ci dovevamo fermare prima, in tal caso dovevamo gestire la cosa... FALBO Francesco - E non... e non lo so, io... io sto girando come una (inc. pronuncia non chiara), ohi Pi', non so... GIGLIO Giuseppe - E ma non è girare, Franco, non è girare, Fra'. Perché le situazioni vanno prese e gestite in un certo modo, Fra'. FALBO Francesco - (inc. voci sovrapposte)."..." GIGLIO Giuseppe - Senza offesa per te, senza offesa per nessuno, eh. Però vanno gestite in un certo modo. FALBO Francesco - Ti sto dicendo che io ci sto anche a farmi da parte, non è che è un problema, basta che lo risolviamo. Basta che lo risolviamo. Risolviamo... risolviamo che mi faccio da parte, non è che è un problema, Eh, amministra tu. Che ti devo dire io? GIGLIO Giuseppe - No, no, io non voglio amministrare io, Fra', io voglio che amministriamo insieme, qualsiasi cosa... FALBO Francesco - E amministriamo insieme. Amministriamo insieme. GIGLIO Giuseppe - Qualsiasi... Fra', qualsiasi cosa bisogna deciderla insieme perché, insomma, quando tu hai una società, non è che uno può decidere solo e fare le cose di testa sua. Perché ci vanno in mezzo gli altri ed io una responsabilità di queste non me la prenderei neanche. Mi segui? Perché sono responsabilità enormi.".

Il 7 marzo 2011 FALBO FALBO si dimostra ancora titubante, mentre GIGLIO lo esorta a decidere (prog. 3762 RIT 1190/11): "*GIGLIO Giuseppe - Fra', però tu mi devi dare... Franco, tu devi prendere una decisione perché non puoi decidere la sera in un modo, la mattina mi cambi, di nuovo a mezzogiorno mi cambi in un altro modo e la sera di nuovo cambi in un altro modo, perché... cioè a me mi metti in difficoltà. Tu devi prendere una decisione e devi mantenere quella tesi, perché sennò non andiamo... non andiamo... non andiamo avanti da nessuna parte, non riusciamo ad andare* "

Si giunge così al 9 marzo, giorno in cui, avendo subito un protesto, FALBO dice a GIGLIO che occorre procedere con urgenza alla cessione delle quote per evitare che gli vengano pignorate tutte le quote e che gli pignorino "*pure la madonna*". Autorizza GIGLIO a prendersi K e la relativa amministrazione. La conversazione è lombale sul significato da attribuire alla volontà di FALBO (prog. 3988 RIT 110/11) : "*FALBO Ciao, ascolta, allora stamattina io già sono stato protestato. Comunque sto parlando con Peppe (PALLONE) non c'è più tempo perché se andiamo domani dal commercialista e facciamo...facciamo..passiamo le quote e tutto il resto. GIGLIO Giuseppe - E va bene, Fra'. FALBO Francesco - L'amministrazione e la cosa, prenditi pure Kappa, la cosa perché... ha detto: 'Chiamalo che andiamo domani mattina e facciamo il fatto, qua.''Perché ora che io, per esempio, gli porto un assegno mio là, no? E mi vede che sono protestato, che cazzo conta quell'assegno là? Mi capisci il ragionamento? Cioè andiamo domani mattina e giriamo la faccenda, perché sennò... cioè pure le quote. Cioè pignorano le quote, pignorano la Madonna là*"

Il 14 marzo 2011 FALBO ringrazia GIGLIO per il comportamento tenuto in banca (prog. 4548 RIT 110/11).

Seguono altre telefonate in cui i due continuano a rapportarsi tranquillamente nella gestione di affari (ad esempio prog. 7759 RIT 110/11) fino a giungere al dicembre del 2011 - dunque, stando all'accusa, a estorsione oramai consumata e in pieno contrasto con gli estorsori – allorquando FALBO invoca nuovamente l'aiuto di GIGLIO per evitare il fallimento della società intestata a sua moglie (prog. 29852 RIT 110/11 del 3.12.2011): "*Giuseppe - Ohi, Fra', sto correndo come una cosa, Franco. Francesco - Mannaggia la Madonna, compa'. Vedi che ho quella società di mia moglie che adesso fallisce, Pino. Giuseppe - (inc. voci sovrapposte). Francesco - Vediamo se ci sediamo. Giuseppe - (inc. voci sovrapposte) dobbiamo vedere tutto, Fra' Io non è che... là ci dobbiamo vedere tutti insieme. Francesco - E come... là... là... Giuseppe - (inc. voci sovrapposte) risolviamo il problema. Francesco Da... da... dammi un giorno, dammi un giorno che c'hai disponibile....*" *Giuseppe - Eh... sistemiamole le cose, perché a me piacciono sistemate, ohi Fra', non è che... Francesco - Ohi Pino, io ti do altre... altre diecimila garanzie per quello che devo fare là sulla lottizzazione, diecimila garanzie, però l'importante è che non facciamo volare in aria la società di mia moglie, che sennò mi vola tutto.*"

Nel maggio del 2012, quindi dopo le riunioni del gennaio e del febbraio di quell'anno, vengono intercettate una serie di telefonate dai toni oltremodo-sereni in cui non solo GIGLIO e FALBO continuano a parlare di affari, ma in cui GIGLIO si dimostra altresì disponibile alla restituzione delle quote come concordato (prog. 48138, 48314, 48355, 48664 RIT 110/11). Proprio dalla telefonata 48664, riemerge il tema relativa alla originaria cessione delle quote e della operazioni compiute, legate alla esclusiva volontà del FALBO. Costui, come sempre preoccupato esclusivamente per i suoi interessi economici e dimentico di come anche GIGLIO stia rischiando di "rimetterci tutto", insiste per la restituzione delle quote, insinuando che lo stiano prendendo in giro. Ancora una volta GIGLIO, sottolineando la sua correttezza e la sua linearità nelle scelte (a differenza di FALBO) garantisce che gli verrà riconosciuto quanto deciso in conformità agli accordi presi. FALBO ammette, sollecitando, ancora una volta GIGLIO a risolvere la situazione, comprensiva pure dei denari del compromesso, che però, dice GIGLIO, richiedono la presenza di CAPPA in quanto titolare del potere di restituzione: "*FALBO Francesco - Pronto? GIGLIO Giuseppe - FALBO? FALBO Francesco - Pronto? E che è, ti ricordi? GIGLIO Giuseppe - Che è? FALBO Francesco - Ah, non lo so GIGLIO Giuseppe - E pare che io (inc. pronuncia non chiara) come te le fai tu? (Ride). FALBO Francesco - Ma tu ti stai divertendo a prendermi in giro, secondo me. GIGLIO Giuseppe - No, io non ho mai preso in giro nessuno nella vita mia, Franco, e non mi permetterei mai. Perché io, tu lo sai come la penso, quindi non è proprio... FALBO Francesco - E non lo so, tu... non lo so, tu... tu mi prendi in giro. GIGLIO Giuseppe - No, Franco. FALBO Francesco - Perché se parli in un modo che mi dai la roba mia e poi praticamente niente più....*" ". *FALBO Francesco - Ma tu neanche... neanche mi chiami, neanche mi chiami, non lo so. Però guarda che non possiamo andare più avanti perché io sono bloccato, mi stanno sequestrando pure le mutande, non lo so io. GIGLIO Giuseppe - Franco! Eh, Muzzioli mi ha chiesto tempo questa settimana che è impegnatissimo, ha detto: Nella prossima settimana lo puoi anche chiamare. Nella prossima settimana sistemiamo tutto." FALBO Francesco - Allora facciamo... facciamo l'appuntamento con Muzzioli, lo posso chiamare e facciamo l'appuntamento?...*" *GIGLIO Giuseppe - E proprio Sorbolo non è che ci sto pensando io, ma non lo pensando proprio, Fra'. FALBO Francesco - Tu non lo pensi! Tu*

non lo pensi, io ci devo pensare perché tutti i soldi miei sono là dentro. GIGLIO Giuseppe - Eh, ma tu pensi che dei miei non ce ne sono, ohi Franco? FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Però sto rischiando di rimetterci tutto dalla parte di qua pure, scusami. FALBO Francesco - Ma io altri... altri... altri diciamo niente."..." Quindi io devo mettere a posto la mia situazione pure, perché mi stanno sequestrando pure le mutande. GIGLIO Giuseppe - Ma nella prossima... nella prossima settimana mettiamo a posto tutto, Franco. Io non è che,. FALBO Francesco - Ma io prendo... allora posso prendere l'appuntamento con Muzzioli? GIGLIO Giuseppe - Qua nessuno ti sta prendendo in giro, però non pensare che i cristiani, Franco... cioè oggi purtroppo con tutti i problemi che ci sono, Franco, non è come pensi tu. FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Oggi purtroppo ti alzi la mattina e corri. Dimmi. FALBO Francesco - Posso prendere l'appuntamento con Muzzioli io allora? GIGLIO Giuseppe - Sì, sì, sì. FALBO Francesco - Mi faccio dare l'appuntamento con Muzzioli? GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, sì. Però ti prego caldamente, finiscila di pensare male, finiscila! Perché cioè nella mia testa non ce n'è... FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Di nuovo, Franco!... FALBO Francesco - Vengo qua, parliamo e poi praticamente (inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Franco! Che io non sono te, Fra'. Di quello che sono rimasto, Franco... tu la sera ogni volta hai detto una cosa e la mattina ne hai cambiato un'altra. Per me quello che io ho detto, Fra', è quello ed è tassativamente legge, fidati! Non mi rimangio neanche tra un altro mese o un altro anno quello che ti ho detto, eh! FALBO Francesco - E allora... ma quello che ci siamo detti lo dobbiamo... lo dobbiamo portare sulle carte. GIGLIO Giuseppe - Ma forse non l'hai capito. FALBO Francesco - Non è che noi diciamo una cosa e lo diciamo a parole, però la parola mia è sempre la tua. GIGLIO Giuseppe - Fra'... Fra'... non si fa perché tu stai facendo pressioni, si fa perché è stato deciso di farlo. FALBO Francesco - Io non sto facendo nessuna pressione, ohi Pino! Io voglio la roba mia, che io non è che voglio la roba tua. La roba tua è la tua, io voglio la mia... e basta! GIGLIO Giuseppe - Allora, forse non hai capito. Qua di mio e di tuo non c'è niente ancora, perché qua è tutto delle banche, fin quando non svincoliamo tutto qua...proprio mio e tuo qua proprio... FALBO Francesco - Ma ho capito, ma... però cioè... io cioè ho pensato a compromessi, Madonne, se ci mettiamo le carte a posto, no? GIGLIO Giuseppe - E mo non è che ti sta dicendo qualcuno che non ti viene riconosciuto, ohi Franco! Sei stato tu che hai fatto questa operazione, ora le sta dando di nuovo indietro. Cioè ma sono tutte decisioni che tu hai preso, Franco! FALBO Francesco - Sì. Domani mattina... va bene. Comunque è lo stesso, dai... GIGLIO Giuseppe - Che vuol dire domani mattina, Franco! FALBO Francesco - Mettiamole a posto però. GIGLIO Giuseppe - Le quote sei stato tu a decidere di... di darle a noi, Franco! FALBO Francesco - Ma mettiamole... mettiamole... mettiamole a posto però. Mettiamole a posto. GIGLIO Giuseppe - E ma eh... e cos'è che ti sto dicendo? Sì, eh. FALBO Francesco - Eh, mettiamole a posto. GIGLIO Giuseppe - Mica ti ho detto di no, eh. Eh ma... dacci il tempo che ci vuole. Se Muzzioli è impegnato e non siamo riusciti a combinare tra me e Muzzioli, no? FALBO Francesco - Ma penso che Muzzioli è un commercialista, non è che è il Presidente della Repubblica. E' il commercialista. GIGLIO Giuseppe - Sì, però tu aveva una data, io quel giorno non c'ero che ero solo... cioè ero fuori. Cioè non è che... FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte) dobbiamo fare qualcosa io e te, dobbiamo fare... devono fare... devono fare, si devono riunire il commercialista mio ed il tuo, punto. E si è finito. GIGLIO Giuseppe - I due

commercialisti non fanno niente, ohi Franco, se non ci siamo noi a firmare le cessioni di quote e cose, che cazzo fanno i due commercialisti? Non fanno niente. FALBO Francesco - Devono mettere a posto i documenti, solo la documentazione devono mettere a posto, non è che devono mettere a posto qualcosa. Quando è tutto pronto, andiamo e firmiamo, e basta. GIGLIO Giuseppe - Eh, documentazione.. FALBO Francesco - Se non fanno... se non fanno prima loro, è inutile che andiamo noi, no? GIGLIO Giuseppe - Ma secondo me... cioè si può pure evitare questo appuntamento, mi segui? Perché l'appuntamento si può fare tutt'uno che si fa cessione di quote, tutto quello che si deve fare. Mi segui? FALBO Francesco - Se non fanno i documenti prima, come.. come fai ad andare a fare le cessioni e tutto il resto? GIGLIO Giuseppe - E va bene, dai. Vedi tu, io basta che... FALBO Francesco - Devono fare i documenti prima.. GIGLIO Giuseppe - Fra', basta a me non mi impegnate... Franco, basta che non mi impegnate più di tanto, questo ti voglio dire. FALBO Francesco - Ma guarda che io non ti voglio neanche disturbare, cioè tu... te l'ho detto, dammi... dammi quello che è mio ed io neanche ti chiamo più. GIGLIO Giuseppe - (inc. audio insuf.). FALBO Francesco - Ti chiamo solo se mi devi portare.., se mi devi portare qualche camion di stabilizzato (inc. pronuncia non chiara) e basta. GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, per me la cessione di quote te la posso fare anche oggi, la vuoi fatta oggi la cessione di quote? Ohi Fra', ma che stai dicendo, Franco? Ti mando il commercialista mio e ti faccio la cessione di quote, sono a posto io, Fra'. FALBO Francesco - Ma c'è... c'è pure... ci sono pure i soldi del compromesso, ohi Pi'. GIGLIO Giuseppe - E ma quella è un'altra cosa che la deve fare la K1, poi, non è che te la devo fare io quella. Io una volta che ti ho ceduto le quote... FALBO Francesco - La GEA la deve fare, non la K1. GIGLIO Giuseppe - La GEA, va bene, quelle che sono. Io nel momento in cui ti ho ceduto le quote, io sono a posto, basta. Ti ho dato... cioè l'unica cosa che io ho di tuo, sono le quote che mi hai ceduto tu, che hai deciso tu di cedermi. FALBO Francesco - Sì, ma io per la società... la società ha i soldi del compromesso pure, Pino, che deve girare pure quelli. GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, ma quella è un'altra cosa. Là ci vuole Turuzzu CAPPA che è l'amministratore che deve firmare, quindi a me non interessa, quello poi lo fate voi, a me non mi interessa. FALBO Francesco - Ti interessa, che Turu CAPPA non deve venire a firmare. Non glielo avete detto a Turu CAPPA? GIGLIO Giuseppe - Sì, però quello deve venire Turuzzu CAPPA a firmare, non è che.. cioè hai bisogno della mia presenza, ohi Fra'. Capisci che ti voglio...

Alla luce di tali conversazioni, che riscontrano puntualmente le dichiarazioni di GIGLIO, la operazione di progressiva spoliazione di FALBO, frutto di una asserita condotta prevaricatrice, deve quindi essere debitamente ricondotta nell'ambito di una scelta libera, per quanto condizionata dalla necessità di fare fronte ad una situazione di grave crisi economica che rischiava di affossare le società del FALBO, fortemente esposte ai debiti bancari e nei confronti dei fornitori.

La forza di tali accertamento è tale da superare ogni perplessità derivante del clima di forte tensione attraversato dai soci in quel periodo e dal quale si vorrebbe trarre conferma dell'ipotesi d'accusa. In questo senso viene invocata, tra le altre, la telefonata della mattina del 10 marzo 2011 nel corso della quale GERACE, che era riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Banca Popolare di Mantova, riferisce a GIGLIO quanto detto proprio dal direttore della banca, che non si capacitava del comportamento di FALBO (prog. 4165 RIT

110/2011): *"Io non me lo so spiegare, mi sta dicendo il direttore, come mai, è inspiegabile, hanno fatto tutto questo qui. Adesso che c'ho i soldi niente. Ho detto: Guarda, Luca. Lo dobbiamo fare così, Pi. Io dicevo così: io prendiamo... gli diamo due pugni e con il sangue lo facciamo firmare, perché mò non è più possibile che uno manda all'aria questo qui con i soldi già fatti"*. Parimenti invocata allo scopo è la telefonata registrata al prog. 5506, RIT 110/2011 in cui CAPPA riferisce a GIGLIO di aver *"contato La messa al compare"* (FALBO) con il quale aveva avuto una discussione e nel corso della quale FALBO gli aveva chiesto di lasciare stare il cognato AIELLO che aveva paura anche della sua ombra.
Lo stesso GIGLIO, del resto, ha spiegato che CAPPA era un tipo manesco e che FALBO e CAPPA erano arrivati a picchiarsi, precisando che FALBO – che *"non è così buono come vuole fare sembrare"* - sebbene di fronte alle reazioni di CAPPA si *"metteva da parte"* non ne subiva certamente in modo supino la forza di intimidazione, anche perché, diversamente, non avrebbe sottratto denaro ai soci: *"AVV. DIF. VEZZADINI – Sempre su questo, lei (faccio riferimento a pagina 72 del medesimo verbale) si rivolge al Pubblico Ministero e dice: "Guardi che il FALBO non è così buono come vuole sembrare. Non ha paura né del CAPPA e né di altri soggetti". Senta, quindi...PRESIDENTE – Ricorda questa frase? DICH. GIGLIO G. – Sì, questo, ricordo di averlo detto, non nel senso che non aveva paura di CAPPA, perché, se avesse avuto paura, non si era neanche appropriato dei soldi. Però le voglio dire che, quando vedeva il CAPPA un po' su di giri, vedeva che si arrabbiava, lì un attimino si metteva da parte. Ha capito? Però, se avrebbe avuto paura, Avvocato, io penso che, i soldi, non li avrebbe toccati dai conti, eh."*

Insomma, quello che è emerge è un clima di fortissima tensione che si era creato tra FALBO, da un lato, e i soci, dall'altro, i quali accusavano FALBO di avere sottratto denari conducendoli a quella situazione di grave crisi.
Si è in proposito visto come GIGLIO avesse rinunciato a denunciare le responsabilità di FALBO, ritenuto responsabile di un'eventuale bancarotta. In questo clima di tensione la figura di CAPPA emerge per la sua irruenza alla quale FALBO, però, non sta ad assistere passivamente, reagendo con i fatti (GIGLIO dice che i due si sono picchiati, non anche, significativamente, che CAPPA aveva picchiato FALBO) e facendo valere la forza della sua posizione, tanto da ottenere la garanzia della restituzione *ad nutum* delle quote e la promessa della suddivisione, a tempo debito, dei guadagni. Ciò, si badi, nonostante i soci lo ritenessero responsabile di *mala gestio* e di aver sottratto ingenti capitali. D'altro lato, in tutte le conversazioni, non solo quelle sopra indicate, FALBO parla alla pari con i suoi soci dai quale non risulta minimamente intimorito.
Esemplificative di tale situazione e dei reali rapporti di forza tra le parti, ed in particolare del rapporto tra CAPPA e FALBO, sono anche le telefonate indicate dalla difesa captate nei mesi successivi alle riunioni del gennaio e del febbraio del 2012. Dalle stesse, infatti, si apprende non solo come tra i due proseguissero normali rapporti di affari (prog. 3657 RIT 1455/11) ma anche come FALBO, avesse tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di CAPPA che, però, non reagì minimamente cercando anzi di assecondarlo (volendo fare la pace, non la guerra come invece voleva fare FABO) per la risoluzione dei problemi(prog. 6698 e 6699 RIT 718/12), con ciò evidenziando, ancora una volta, come FALBO fosse ben lontano dal subire la

forza prevaricatrice esercitata da CAPPA, tanto meno, ovviamente, quella di GIGLIO per le ragioni già sopra esposte.

Tirando dunque le fila delle argomentazioni svolte, ritiene il Tribunale che il dibattimento abbia restituito la prova di una situazione ben diversa da quella contestata nel capo di accusa. E' stato infatti dimostrato che le cessioni e le rinunce ai crediti e ai poteri gestori operate dal FALBO in favore dei soci, non sono state il frutto di una sua scelta non libera, in quando costretta dalla forza della intimidazione, più o meno diretta, esercitata su di lui dai soci, quanto il frutto di una scelta libera, sia pure condizionata dalla necessità di trovare, urgentemente, una soluzione che gli garantisse (così come agli altri soci) di evitare il fallimento delle sue società e di perdere definitivamente i propri investimenti e le proprie fortune.
Quella complessiva operazione economica, nel garantire a FALBO la restituzione, a sua richiesta, di ciò di cui si era privato, lascia trasparire, sullo sfondo, la forza negoziale del cedente/rinunziante che, per nulla intimorito, è riuscito a dettare le sue condizioni poste a sua esclusiva garanzia.
Tutte le telefonate analizzate, sia quelle precedenti che quelle successive alla "spoliazione" convergono, del resto, univocamente in questo senso, disvelando come a sorreggere le operazioni di cessione delle quote e le altre rinunce vi fosse la volontà, libera, del FALBO che, anzi, ne ha talvolta sollecitato l'attuazione. Le dichiarazioni che il collaboratore di giustizia ha reso all'esito di un articolato controesame, condotto sulla base delle originarie dichiarazioni al P.M, si inseriscono perfettamente in questo quadro probatorio, nel quale trovano riscontro e nel quale si sciolgono anche i dubbi relativi alla possibilità che quanto meno la seconda cessione delle quote (quella del 18.5.2011, da AIELLO a PALLONE e GIGLIO) sia stato il frutto di un'estorsione. Le pressioni delle banche che pretendevano garanzie che AIELLO non poteva prestare, quand'anche sottolineate dai soci, non hanno determinato alcuna prevaricazione sulla volontà di FALBO che era, ed ha continuato ad essere, il reale *dominus* della situazione nel pieno delle sue facoltà decisionali.
A diversa conclusione non può giungersi, induttivamente, dal clima di tensione creatosi tra i soci, atteso che all'interno di questo, pacificamente sussistente e sicuramente molto aspro, i rapporti di forza tra le parti potevano dirsi sostanzialmente paritetici, come dimostrato non solo dal modo in cui è stata congegnata la complessiva operazione economica e dalla forza contrattuale dimostrata dal FALBO, ma anche dalle telefonate analizzate, che hanno proiettato luce sulle dinamiche interne e sui rapporti tra i soci, in specie tra CAPPA e FALBO.
Ovviamente, in questo complessivo quadro probatorio, la prova dell'estorsione non può fondarsi sul racconto della persona offesa. Le considerazioni svolte sulla sua affidabilità dichiarativa lo impediscono. Ad un giudizio negativo in ordine alla credibilità del dichiarante e alla scarsa intrinseca consistenza del suo racconto si aggiunge la mancanza di riscontri oggettivi, convergenti, piuttosto, verso la dimostrazione del contrario.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata sentenza di assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

La forza delle prove raccolte e delle argomentazioni enucleabili sulla base delle stesse, fondanti un'ipotesi alternativa lecita idonea a radicare ben più che ragionevoli dubbi sulla

fondatezza della ipotesi d'accusa, impedirebbe, comunque di giungere ad una pronuncia di condanna, a ciò ostando la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p.

5. CAPI 119-120

In apertura, approfondendo la figura di VILLIRLLO Romolo, la sua "decadenza" ed i suoi rapporti con CAPPA e MANCUSO è stato dato conto di come, secondo la tesi d'accusa, sia nato il rapporto tra costoro.
L'attenzione investigativa posta su questi due soggetti aveva permesso di registrare una serie di conversazioni dalle quali era emerso come essi avessero dato vita ad una spiccata operatività finanziaria, strumentale, secondo l'Accusa, proprio all'impianto delle false fatturazioni.
In questo modo aveva tratto origine l'osservazione sulla attività di movimentazione di denaro.

5.1. Le movimentazioni bancarie e la presunta attività di falsa fatturazione

E così, nel dettaglio secondo la ricostruzione d'accusa affidata alla testimonianza del Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 2.11.2016), il 10 novembre del 2011 viene intercettata la telefonata 240 RIT 2789/2011, in cui CAPPA parla con MANCUSO e lo chiama per dirgli: *"Senza che faccio un viaggio, un IBAN me lo dai? Che ti mando un... ti faccio mandare qualcosa"*. Qualche minuto più tardi MANCUSO (prog. 241 RIT 2959) comunica a CAPPA l'IBAN della Banca Interprovinciale di Modena relativo al conto 3182. Più tardi veniva documentato il loro incontro presso l'area di servizio Q8, all'uscita autostradale di Carpi, dove si sarebbero incontrati spesso proprio per effettuare lo scambio assegni/contanti. Dall'ambientale registrata al prog. 159 RIT 1827/2011, si evince che si trattava dei primi incontri, delle prime operazioni. Ed invero CAPPA, secondo l'accusa riferendosi al giro di false fatture, dice a MANCUSO: *"Se tu riesci ad avere il contante, Vincè, noi questo Natale giriamo anche un milione di euro"*. Nella sostanza, ha spiegato il teste, *".. qua CAPPA gli dice: Si può andare anche dai cristiani, quelli che hanno bisogno, possiamo anche presentarci con cinquantacentomila euro. Perché prima gli ha detto: Vincè, se tu mi trovi il contante, riesci a monetizzare gli assegni – e qua glieli dà, gli assegni da monetizzare – noi a Natale giriamo anche un milione di euro. Addirittura MANCUSO gli dice che lui sarebbe capace di fargli girare tantissimi soldi, mi sembra che dica trecentomila euro. CAPPA rimane un po'... dice: Mah, mah, non lo so."*

Si tratta, ha ribadito il teste, dei primi incontri. Moltissimi altri ne verranno registrati.

A conferma, il teste ha richiamato un successivo evento in cui MANCUSO chiama Sammartino Pasquale (prog. 374, RIT 2788), accordandosi per vedersi il mattino seguente, cioè l'11.11.2011, presso la Banca Interprovinciale di Modena, perché MANCUSO deve cambiare un assegno dell'importo di tredicimila euro e vuole subito la disponibilità del denaro.
La figura di Sammartino Pasquale, è stata identificata in un soggetto nato a Napoli il 7 dicembre del 1952, già noto alle Forze di Polizia in quanto dalle banche date risultava avere precedenti per truffa, insolvenza fraudolenta, mendacio bancario, ricorso abusivo al credito,

falsità in scrittura privata, e falsi in genere. Detto soggetto non è imputato in questo procedimento ma ha avuto diversi rapporti con MANCUSO in merito a situazioni simili a quella sopra descritta. In tesi dell'accusa egli avrebbe favorito l'apertura dei conti in banca.
Quel giorno, dunque, MANCUSO si incontra con Sammartino davanti alla Banca Interprovinciale perché lo aveva detto prima a CAPPA. L'incontro è documentato dagli inquirenti che avevano predisposto un servizio di osservazione. Sammartino arriva con la sua macchina BMW targata EG490WL; viene identificato anche Cardella Vincenzo, che è l'accompagnatore di MANCUSO Vincenzo, un personaggio che è pienamente inserito, secondo la tesi d'accusa, nel giro organizzato da MANCUSO, che però decede a San Prisco l'11 marzo 2013. I soggetti si incontrano al solito bar con Sammartino Pasquale; vanno poi verso la macchina, dove MANCUSO ha una valigetta; dopodiché i tre si recano all'interno della Banca Interprovinciale. Successivamente esce di nuovo Cardella, che torna in macchina, prende il borsello e rientra di nuovo in banca. Successivamente escono dalla Banca e si vede che MANCUSO tiene dei fogli in mano. Si salutano e si allontanano.

Il teste ha proseguito riferendo sui particolari collegati all'evento sopra richiamato: MANCUSO non ottiene ciò che vuole, cioè cambiare i tredicimila euro in contanti e, prima di uscire dalla Banca Interprovinciale, contatta la TERCAS, l'altra banca di Modena (prog. 416, RIT 2788/11), e avvisa che si sarebbe recato lì proprio per cambiare assegni circolari per tredicimila euro. Alle 11:50 seguenti viene registrata una telefonata (prog. n. 411, RIT 2789/11) in cui MANCUSO chiama CAPPA che ha in mano il contante, gli dice: *"Allora, 15 metri cubi li potemo iettare"*, cioè li possiamo mettere. I "metri cubi di cemento", ha spiegato il teste, è un'espressione ricorrente nelle conversazioni. Che si tratti, in realtà, di 15.000 euro di contanti viene, tra l'altro, dedotto dal fatto che CAPPA gli domanda: *"E poi gli altri?"*. MANCUSO: *"E gli altri lunedì, a mezzogiorno, altri 15 metri cubi. Mi sa che la facciamo a due volte, il getto"*. CAPPA, ha puntualizzato il Maresciallo D'Agostino, in quel momento si trova a Lamezia Terme, sta incontrando Curruzzolaro, per cui si accordano di vedersi al rientro. CAPPA dice: *"Li mandi adesso, altrimenti stasera ci sono io"*. In un altro punto: *"Ci vediamo stasera, senza... e va bene, dai, stasera alle cinque, stasera alle cinque, verso... verso le quattro e mezza"*. E MANCUSO: *"Alle cinque, cioè a quell'orario qua, che può anche darsi che alle cinque ci sono altri 5 metri cubi che li potemo iettare pure"*. E infine CAPPA chiude la conversazione dicendo: *"Ci vediamo là, perché io ritorno da Milano, ci vediamo là a Verona, vado direttamente là a Verona e lo facciamo venire a no? O ci vediamo solo io e te? Però ti devi fare un po' di strada, riesci ad arrivare a Mantova?"*. Alla fine si mettono d'accordo per vedersi nella zona di Mantova, sulla Brennero. Alle seguenti 17:12, sempre di quella sera, viene registrata un'altra telefonata (prog. 504 RIT 2788) in cui MANCUSO dice: *"Allora lunedì mattina facciamo tutto oppure se avete tempo domani"* e CAPPA gli dice: *"Se domani riusciamo a vederci, io già domani ti posso già fare tutto. La mattina, però"*. MANCUSO: *"Alle dieci, compare, ci vediamo al solito posto. Vi chiamo e dopo vi dico dove vi mando il cristiano"*. Qualche ora dopo si sentono nuovamente (prog. 457 RIT 2789/11 – questi sono tutti accordi per incontrarsi –), con MANCUSO che, sostanzialmente, ha raddoppiato la somma in suo possesso e dice: *"Eh, ascoltate, o ci vediamo domani mattina o domani verso mezzogiorno. Se è verso mezzogiorno, ci sono 20 metri cubi di quelli là, e poi ho quei verdoni"* - si riferisce, secondo l'Accusa, a dollar - , *"20.000, che sono altri 15*

chilf". Dell'incontro si ha contezza grazie ad alcune telefonate (prog. 471 RIT 2789/11 e prog. 536, RIT 2788/11), in cui MANCUSO informa CAPPA di trovarsi nel parcheggio dell'uscita del casello autostradale di Soave e CAPPA gli indica un posto dove vedersi: a Cologna Veneta, dove c'è un distributore della Esso. Quindi, secondo la ricostruzione d'accusa, gli consegna il denaro contante.

Seguono altri incontri.

Il 14.11.2012 CAPPA e MANCUSO si incontrano nuovamente nei pressi del casello autostradale (prog. 629 RIT 2788/11). L'incontro avviene ancora nei pressi del casello autostradale e viene captata una conversazione ambientale (prog. 216. RIT 1827/11) in cui MANCUSO, innanzitutto, parla della Banca Interprovinciale e si lamenta del fatto che questo istituto di credito, quando deposita gli assegni, vuole cinque giorni di valuta per avere il contante, tant'è che fa capire di essere costretto a cambiare questi soldi presso la Tercas e, soprattutto, presso la Monte Paschi di Siena, dove gli danno il contante, gli danno i soldi senza che gli facciano la segnalazione. Poi parlano proprio dei dollari che devono essere cambiati, che sono stati consegnati a CAPPA da un soggetto che si capisce essere inserito in questo giro riferito di false fatturazioni. CAPPA addirittura dice di avere quattrocentomila euro di Iva da scaricare. Dalla telefonate si comprende, secondo l'Accusa, come il CAPPA fosse pratico di queste cose. Nel dettaglio egli parla di un problema: il fatto che MANCUSO non abbia una contabilità del denaro che preleva in relazione agli assegni che gli venivano consegnati dallo stesso CAPPA. MANCUSO risponde che lui se li segna e CAPPA sottolinea di avere un giro più ampio e che non vuole confondersi, chiedendo al MANCUSO di aiutarlo a tenere la propria contabilità; gli dice anche che per fare "*i giri veloci con le aziende, ci vogliono i soldi in contante*" e MANCUSO gli dice che il problema è che le aziende sono tutte "disastrate" e non hanno quindi la possibilità di anticipare i soldi, gli assegni per acquistare le fatture.

In questa ambientale, inoltre, CAPPA parla, secondo l'Accusa, dell'Iva, di come sono i conteggi: "*Io ho parlato con quello, ho dato 11 e 5 e lui mi ha dato 13 e gli ho dato 8 e mi ha dato 8 e 2, gli ho dato 15 e mi ha dato 16 e 5.*". Questa, secondo la prospettazione d'accusa: "*E' l'Iva, è il guadagno*".. "*E' il guadagno, perché il gioco è semplice: c'è la ditta beneficiaria, che consegna... Ma poi vedremo che cosa succederà dopo, come MANCUSO si lamenta di questo soggetto, della AZ SERVICE. Ci sono pure le ambientali. Praticamente, che succede? AZ SERVICE acquista le false fatture. E che cosa fa? Consegna l'assegno che deve testimoniare l'avvenuto pagamento della fattura, lo consegna a CAPPA; CAPPA lo dà a MANCUSO; MANCUSO provvede a contabilizzare; si prende la sua percentuale; restituisce il contante insieme alla fattura che viene emessa per quell'assegno a CAPPA; e CAPPA restituisce il contante, chiaramente decurtato della sua parte. Ma ci sono anche delle ambientali che spiegano meglio questo... però è questo il giochino*".

Vi è poi, ha spiegato il teste, un'ambientale in cui CAPPA dice: "*Io mi prendo di solito... poi ve la... Dice: Io di solito prendo il 20 più il 10 più il 5. E c'è questo sottofondo. Lo dice proprio MANCUSO quali sono queste percentuali. La telefonata è la 1425, RIT 2788. Lo dice proprio: "Faccio le fatture, capito? Il 10%. Ci mando 50.000 e me ne danno 55, capito? Però li vogliono in contanti". Lo dice proprio MANCUSO in quest'ambientale qua.*"

Che si tratti effettivamente di false fatture, lo si dedurrebbe anche da una serie di conversazioni ambientali chiarissime, tra le quali quella registrata al prog. n. 682, RIT 1827 del 12.12.20111. CAPPA discute con GULLA' Francesco e con FRONTERA Francesco, coimputati per avere ricevuto false fatture ed entrambi condannati in sede di rito abbreviato. Essi discutono di come scaricare, mettere a bilancio, contabilizzare queste fatture: "*Praticamente, stanno parlando di queste fatture che sono state messe in gran numero a disposizione da questo Francesco, che, secondo noi, è FRONTERA Francesco, e vi dirò tra poco perché, in cui CAPPA e GULLA' Francesco discutono di mettere a bilancio per mettere l'Iva. CAPPA glielo dice: Qua dobbiamo fare lo scarico. Gli dice: "Francì, forse non l'hai capito, sia sulla ditta normale che su F.D.G., si deve fare lo scarico adesso. Francesco ha pagato 100.000 euro di fatture del nostro e ci deve mandare i soldi su F.D.G. per girare i soldi. Francesco ha fatto un bordello di fatture". GULLA' (ma lo vedremo anche dopo) fa qualche problema, perché è lui l'amministratore. E CAPPA gli dice: "Francì, tu non riesci a capirmi quando io parlo. Sta facendo le fatture Francesco e ci dobbiamo prendere queste. Allora, oggi hanno bisogno di fare le fatture le persone, non ha soldi da girare, man mano, quelli ci ha mandato le ...(incomprensibile)... la fortuna qual è? Che certi cristiani di Francesco ci mandano prima il bonifico e poi gli portiamo i soldi". Questo è il metodo classico che dicevo prima. Poi parlano anche di percentuali di guadagni: "Gli ha fatto lo sconto fatture e si è preso il 3%. Ho fatto il giro, meno il 3, il 2%, più abbiamo pagato i soldi di interesse". In quest'ambientale parlano anche di questo.*"

Il giorno successivo, viene registrata un'altra conversazione ambientale (prog. 706 RIT 1827/11), in macchina ci sono sempre GULLA' Francesco e CAPPA. Quest'ultimo dice: "*Francì, ma Nicola si deve mettere in testa che ci deve dare il 20% Per questo adesso in mano il commercialista deve segnare subito. Tu hai fatto la fattura a Nicola?*". E Franco: "*Sì*". "*Tu la registri, se vengono da te, tu lo registri e il prelievo sempre contante: 1.000 euro, 1.000 euro, 1.000 euro, perché adesso arriva 1.000 euro*".
Da ciò viene desunto che hanno un problema per prelevare i soldi, perché è entrato in vigore il Decreto Monti che limita l'ammontare di denaro prelevabile, tant'è che, ha spiegato il teste, gli dice: "*990*", *gli dice Franco, "mi ha detto, dai". E CAPPA: "Arriviamo a 990. Se tu tieni la fattura di Nicola e la fattura di Petruzzo", qui si capisce che ci sono più personaggi coinvolti, "stanno arrivando anche i soldi di Peppe, altri 15.000 euro sulla BNL. A quelli che non gli interessa gli danno i soldi, arriva in automatico la segnalazione. Quando vengono, ti dicono: Dove li stai mettendo i soldi? Che noi facciamo la contro-fattura. Tanto ti fa la contro-fattura, a te". Chiaro, no? Ci dev'essere sempre la fattura di scarico per l'Iva. E poi ancora CAPPA: "Adesso, perché ti dico... adesso abbiamo fatto questa ditta con Fraciuzzo". Poi Francesco dice: "Io, anche se non mi dato nulla, io mi sono fatto le mie fatture. Le altre fatture che trovo, prendo e compenso".*
Dalla conversazione si capisce che ci sono diversi personaggi coinvolti, non meglio identificati.

Durante le conversazioni ambientali si parla della FDG, società di GULLA' Francesco, impresa operante nel settore edilizio, costituita il 31 maggio 2011; GULLA' ne era divenuto amministratore il 26.10.2011, sostituendo di fatto De Luca Giuseppe, che in alcune

conversazioni viene chiamato "Giuseppicchio". Proprio questo soprannome era stato attribuito da CAPPA Salvatore e da FRONTERA Alfonso a partire dalla metà del settembre 2011 (prog. n. 8818, RIT 1454/2011; n. 870, RIT 1455/2011; n. 571, RIT 2377/2011). Inoltre è stato possibile identificare il FRONTERA grazie alle conversazioni in cui egli ha in uso il telefono della EDIL PLANET di cui risultava amministratore socio.

Il meccanismo delle false fatture viene ribadito, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, in altre conversazioni ambientali chiarissime, registrate a inizio del nuovo anno (2012). Il primo colloquio intercettato è la conversazione ambientale n. 938 RIT 1827/2011. GULLA' Francesco, amministratore della FDG, pensa che sta rischiando molto per questo giro di false fatture, tanto da dirglielo espressamente. CAPPA gli dice: *"Hai fatto la ditta per rubare? Adesso ti cacciamo come amministratore, Franci... no, non perché tu capisci troppo bene. Tu stavi facendo la marcia indietro", (ossia se ne voleva uscire)..."e questo mi dà fastidio"* CAPPA cerca quindi di convincerlo perché GULLA', in fondo, gli serve per il funzionamento del sistema. Poi parlano di questo Francesco, che il teste ritiene trattarsi di FRONTERA, e CAPPA dice: *"Allora ti stai facendo fatture, a Francesco? E lui ti ha pagato? Che cavolo vuoi?"*. E GULLA' ammette che in effetti con questo personaggio non stava avendo alcun problema: *"mi ha detto che ogni mese, due mesi famm pure i totali quello che è suo è tuo, quello che è mio è mio"*. Ma rimane sempre un dato di fondo: che GULLA' ha paura di tutte queste fatture emesse. Dice: *"Si, Turi, ma forse tu non riesci a capire. Oh, non è che ho detto che mi sto tirando indietro. Io ho detto: Turù, se c'è una possibilità, uno, io vorrei camminare un po' più dritto per me, io vorrei questo"*. E la risposta di CAPPA non ha bisogno di commenti, perché gli dice: *"E vai a lavorare, vai a lavorare e togliti la ditta. Vai a lavorare e tieniti la ditta, vai a lavorare e tienti la ditta. Devi camminare dritto, Franci? Non devi fare fatture false. Vuoi fare ancora le fatture?"...Tu vuoi camminare dritto? Non fare false fatture, così non avrai problemi"*. La conversazione è lunghissima, continua su questi punti e, alla fine, arriva al nocciolo della questione: alla fine GULLA' voleva guadagnare di più e glielo dice: *"Allora io se devo guadagnare, se devo guadagnare 1.000, 2 milioni all'anno, 3, quanti sono, più o meno approssimativi, e per rischiare, a me guadagnare poco non mi conviene. Se guadagno poco... si, non voglio guadagnare chissà che, Turù"*. E la risposta di CAPPA, ancora una volta, non si lascia attendere: *"Franci, vedi che tu sei un impiccio.. Per me; forse non l'hai capito, ma io ve ne sto spartendo, i soldi delle fatture. Le ho intestate a Andrea. E che cosa mi devo arrabbiare? E' poco? Allora ti conviene chiudere tutte e due le ditte. Chiudi le ditte, chiudi le ditte e vai a lavorare come un impiegato"*. E poi, ironizzando: *"Franci, ma tu che vuoi essere pagato più dell'Iva? E' così?", cioè voleva una percentuale molto alta."*

Alle 10:18 viene registrata un'altra ambientale (prog. n. 939, RIT 1827/11). La discussione è sempre quella: GULLA' vorrebbe guadagnare un po' di più, rischiando un po' meno se è possibile: *"Se dobbiamo rischiare per poco, Turù a me non mi conviene rischiare. Questo è un furto, sono furti, ci sono movimenti troppo aggravati"*. Però CAPPA gli spiega che a differenza di altri soggetti convolti nel giro di queste fatture, *"tu sei inguaiato a livello di leggi, se viene il controllo della Finanza da te alla banca, tu hai fatto prelievi per contanti. Se no anche tu cerchi i cristiani per farti le fatture di scarico"*. L'utilità di GULLA' è proprio quella (anche qui) di fare le movimentazioni. Dice: *"Se no, diversamente, se tu vuoi essere un*

po' più tranquillo, trovati pure tu delle fatture di scarico da sistemarti, in modo che c'era l'entrata e l'uscita della merce. Si capisce, ha spiegato il teste che la F.D.G. di GULLA', è centrale in questo giro. La conversazione continua ancora, è molto lunga. CAPPA addirittura riferisce che ha la necessità di far figurare un reddito, perché, in caso di controllo, può giustificarsi: *"Per avere un reddito all'anno per giustificare tutte queste spese di cazzo, che mi hanno girato sul conto, io.. sul mio conto personale sai i soldi che sono girati? ...(incomprensibile)... non ce l'hanno loro. Se tu mi aiuti, io, sai quanto sto dor... io, sai quanto sto dormendo? Te l'ho detto, a te. Tu non tieni niente, non perdi niente, Francù. Io, come sono messo... come sono adesso io, alle cose come si sono complicate a me, io perdo tutto"*.
Alla fine di questo colloquio CAPPA spiega la sua intenzione di aprire proprio un conto corrente in Germania, quello che poi faranno effettivamente qualche settimana più tardi. E spiega anche il motivo: *"Allora, io dovevo andare da quell'altro, non sono andato, perché c'è il problema: quelli mandano il bonifico, so anche che sono capaci di non farlo. So che stanno stringendo le cose. E' venuto che mi... mi prendo l'impegno e lo prendiamo. Io avevo chiamato in Germania per farmi fare i prelievi ed allora, se arrivano gli assegni, lo versi tu nella banca, poi te lo mando sul conto, sul conto tuo, dal conto tuo ti mando un bonifico in Germania, su un conto tuo personale, vai in Germania e puoi prelevare, vai in Germania e prelevi, perché nella cosa della ditta c'è pure vendita macchina. Tu, quando vai lì, dici come se ti dovessi comprare una macchina"*. In un altro punto: *"Noi siamo andati in banca che dovevamo pagare la macchina, e poi prendi e ti fai i fatti tuoi"*. Quindi spiega l'utilità di questi conti correnti, cioè prelevare il contante in Germania, dove la soglia di prelievo è molto più alta in quel momento in Italia.

In questo giro, ha spiegato il testimone, è coinvolto anche lo stesso VILLIRILLO Romolo tant'è vero che vennero rinvenute nella sua disponibilità le fatture della SIRI S.r.l.
Indicativa è poi la conversazione ambientale registrata il 9 febbraio 2012 tra CAPPA Salvatore ed un soggetto, Gaetano (prog. 1338 RIT 1827/11). In quel periodo, ha precisato il testimone, GULLA' stava subendo una verifica fiscale e quindi devono risolvere la situazione anche perché costui non riesce, sostanzialmente, a giustificare le fatture. Tant'è vero che CAPPA sollecita Gaetano a riferire che le ha pagate tutte in contanti, in più tranche. Tra le fatture consegnate a Gaetano, vi sono non solo quelle di GULLA', ma anche quelle di VILLIRILLO Romolo. Dice CAPPA: *"Allora ti spiego. Cosa devi dirgli tu? Io ti ho fatto fatture, a te, fatture di Francuzzo. Tieni fatture di Romolo, quelle di Romolo del negozio. Quelli là... Mirco ti ha fatto anche gli scontrini, ha fatto la fattura, ma gli scontrini no, scontrini Mirco non ne deve fare"*.
Poi, proprio in relazione a questo discorso, CAPPA continua e dice: *"Gli dici che gli altri... gli hai dato i soldi tutti in contanti, a 2.000, a 1.500 a 3.000 euro alla volta. Quando tu li prendevi, gli davi 2.000 a uno, 2.000 ad un altro, hai capito? Le pagavi in contanti, le fatture"*. E Gaetano dice: *"Sì, però..."*. Salvatore continua: *"Tu, tutte le fatture che tu hai, ascoltami, se non hai il pagamento con gli assegni, tu devi comunicare, se ti dovessero chiamare, che tu hai pagato: Come mai che qua"* – fa la voce del controllore – *"non gliel'hai fatto l'assegno?"*, e la risposta che avrebbe dovuto dare: *"Siccome tiene problemi con le banche, non me l'ha fatto, hanno voluto contante ed io l'ho prelevato, ogni tanto ne davo*

1.000 a uno, 2.000 ad un altro, un po' alla volta, non a 10.000 euro, tutto a 1. Gli dici che gliel'hai dato un poco alla volta". E spiega perché deve avere quest'accortezza: *"E' venuta lì la Finanza, Francuzzo gli ha detto. Abbiamo sistemato tutte le cose, gli ha mandato le fatture, come le ha fatte, e che le avete fatte. Meno male che tu non c'eri là, tieni le fatture con le altre"*.

Quindi si capisce, secondo il teste, che Gaetano potrebbe essere chiamato per questo controllo. CAPPA esorta Gaetano a preparare i documenti fiscali, i quali, pur non registrati, sono tutti privi del relativo pagamento: *"Quando poi inizia il bordello"*, (cioè il controllo fiscale). *"non lo si può più fermare"*. CAPPA: *"Preparale tutte, preparale tutte, perché quelle di Francuzzo le ha sollecitate le fatture, ti ho fatto vedere, sono tutte registrate, non risulta il pagamento. Il pagamento, gli dici che ce l'hai pagato per contanti e sei a posto"*. In questo giro si capisce di nuovo che c'è sempre VILLIRILLO, perché viene ribadito anche da CAPPA, che afferma: *"Se vengono a prendere qualcuno, controllano quelli di Romolo, che te li ha fatto con la... fatto fatture con la..."*

L'affermazione si comprende alla luce del fatto che si è nel periodo in cui VILLIRILLO è oramai un soggetto conosciuto dalle Forze di Polizia per le sue vicende giudiziarie. Gaetano spiega di aver inviato a Romolo di Cutro del denaro consegnatogli da CAPPA, sebbene quest'ultimo esprima alcune riserve al proposito, dicendo: *"Io... io di Romolo tengo... io una volta ho fatto quell'assegno di 40.000 euro, 30.000 euro, una volta tu mi hai dato i soldi liquidi, giusto? Tu mi hai detto, a me: Fai quell'assegno. Non ricordo se erano 20, 30 o 40.000 euro, gli ho fatto un bonifico o un assegno, gli ho fatto un bonifico"*. E CAPPA dice: *"A Romolo?"*. – *"Sì"*. – *"Ce l'hai la parte?"* – *"Devo guardarci"*. Gaetano: *"No, Romolo di Cutro"*. Praticamente, CAPPA non ricorda questa cosa ed insiste: *"Ma intestata a Romolo?"*. – *"Sì"*. – *"E fammele vedere"*. – *"Devo vedere dove sono, che le ho incartate tutte"*. Dice Gaetano Salvatore: *"Tu mi hai detto, a me: Mandaci. Tu mi hai dato i soldi liquidi poco alla volta, li ho messi due, tre, quattro mesi, e mi hai detto: Mandaci un bonifico a Romoluccio. Uno gliel'ho fatto io e uno gliel'ha fatto Gaetano più piccolo"*.

Insomma, ha precisato il teste, si capisce che in qualche modo c'entra anche VILLIRILLO Romolo. Alla fine CAPPA dice: *"L'unica spiegazione plausibile del fatto che io ti abbia detto di fare in quel modo, a me è servito sempre il contante"*, gli dice. In effetti CAPPA cerca sempre il contante: *"A me è servito sempre il contante. Io ti ho dato assegni e tu hai dato contanti e mi pare strano. Allora, se ti ho dato io il contante, a te, te l'ho dato solo per un motivo: ti ho fatto la fattura, io a te. Tu me l'hai pagata, tu me la dovevi pagare"*.

Il 2.11.2011 viene intercettata un'altra conversazione (prog. 2223 RIT 1081/2011). E' una conversazione ambientale intercettata all'interno della macchina di GIGLIO Giuseppe, in cui quest'ultimo e CAPPA Salvatore parlano proprio del fatto che devono dare (specialmente CAPPA) dei soldi a qualcuno. CAPPA spiega il suo metodo: *"Ti sto dicendo che io sono andato da quello per ...(incomprensibile)... io mi sono preso sempre il 20 più 10 più il 5 più qualcosa, però, mi capisci? Dal momento che non è una cosa diretta. Hai capito quello che ti voglio dire io?"*.

Questo, dunque, il metodo individuato dall'accusa: *"praticamente il debitore riceve il prestito in contanti più una falsa fattura. La fattura è più alta rispetto al denaro che riceve, perché contiene il 20% di iva, più un 10% di rincaro. Per giustificare formalmente la fattura, il*

debitore consegna un assegno, che, chiaramente, sarà postdatato a trenta/sessanta/novanta giorni, il pagamento sulla fattura, ma è anche la garanzia che ha chi consegna il denaro che può incassare l'assegno. Alla scadenza viene posto all'incasso quest'assegno, che è il valore della fattura, ricevendo eventualmente un 5% sottobanco."

5.2. I viaggi in Germania

Grazie ad una serie di episodi ritenuti tra i più rilevanti, il testimone ha evidenziano la preparazione che, secondo l'ipotesi d'accusa, era stata fatta per andare in Germania a prelevare denaro, e dai quali emergerebbero anche i ruoli degli imputati.

Il meccanismo architettato prevedeva, secondo l'Accusa, una triangolazione finanziaria con la Germania, grazie alla quale, una volta depositati gli assegni sul conto, i soldi venivano poi trasferiti in Germania dove poi materialmente venivano prelevati. Il meccanismo è spiegato nella conversazione ambientale già indicata n. 2223 RIT 1081/2011.

Fino a quel momento, ha spiegato il testimone, era stato utilizzato un altro metodo per prelevare il contante, in forza del quale i soldi venivano prelevati mediante accredito sulle carte prepagate e venivano poi prelevati in contanti sui bancomat. Anche questo meccanismo è descritto in quella ambientale nella parte in cui CAPPA, dice: *"Quello là sta prelevando, sta facendo.. sta mandando a carte e case, lui dal conto suo... il direttore gliel'ha chiuso il conto, gli ha chiuso il conto" (quindi ci sono stati dei problemi) "con le carte, non ti resta niente. Le banche chiudono, se è illecito devono chiudere, altrimenti ci vanno sotto anche loro Hai capito Luigi che cosa gli ha detto? Ma direttore...".*

Comunque il sistema anche in questo periodo continua ad essere utilizzato. Ad esempio, ha ricordato il teste, la mattina del 12 gennaio 2012 vengono captate due conversazioni (prog. n. 3041 e n. 3044, RIT 3069/201), nel corso delle quali CAPPA e FRONTERA Francesco, coordinano l'esecuzione di alcuni bonifici, poi materialmente disposti da GULLA'. Alle 12:27 della stessa mattina vi è un'altra conversazione, in cui FRONTERA Francesco parla con CAPPA (prog. 3059 RIT 3069/2011): CAPPA chiede a FRONTERA delucidazioni su quanto è indicato su una fotocopia che si sono scambiati e gli dice: *"Oh, ho qua la fotocopia delle carte, mi senti? Ad una c'è scritto il numero di Carminicchio, il nome, perché là me lo dice il bonifico a nome di chi ce lo manda. Negli altri ad uno c'è scritto il nome di Carmine, all'altro c'è scritto solo i codici. Ad una c'è ARGON S.r.l., però all'Unicredit. Però qua ha detto che non ci mando niente negli altri"*. Un altro punto: *"Quello dove c'è la ditta ARGON" "non gli hai scritto il numero, non gli hai scritto il numero. Ad uno c'hai scritto Carmine, BELFIORE Carmine"*. E FRONTERA, che aveva preparato quest'appunto, dice: *"E vedi che all'altro c'è scritto Croci Deborah"*, precisando che il denaro doveva essere inviato sui codici forniti. CAPPA controlla, trova i dati della ditta ARGON, ma del codice trova indicato solo il nome BELFIORE Carmine *"Eh, quello dove c'è la ditta ARGON non gli hai scritto il numero, non gli hai scritto il numero. Ad uno c'è scritto Carmine, BELFIORE Carmine"*, dice di nuovo. A dire di FRONTERA, vi sono tutti i dati necessari per effettuare questi bonifici. *"E vedi che all'altro c'è scritto Croci Deborah"*, gli ripete. Poi CAPPA non trova il codice BIC, ossia il codice identificativo della banca, detto anche codice SWIFT, necessario proprio per le transazioni internazionali, chiarendo che si tratta di una transazione di denaro verso l'estero. A questo punto FRONTERA lo esorta a chiamare direttamente BELFIORE Carmine, per gli eventuali chiarimenti. Pochi minuti dopo CAPPA telefona a BELFIORE Carmine, (prog. nr.

3060 RIT 3069/11), e gli chiede qualche delucidazione in merito alle operazioni da effettuarsi: *"Ti devo mandare i bonifici. Allora, ad uno, quella dell'Unicredit, c'è scritto il tuo nome"*. Un altro punto: *"Ad un altro c'è scritto quello lì della tua fidanzata, moglie, quello che sia, Croci"... ad un altro c'è scritto F.M.L."* .. *"Alle altre, ad uno c'è scritto ARGON. Ma là, quelli là mi hanno detto che non ce li devo mandare. Te li devo mandare a quello? Te li posso mandare a quello? Sempre Unicredit. ARGON? Perché ti spiego: perché il foglio tuo che mi ha dato Francesco"* (da intendersi FRONTERA), "quello dove sono scritti i nomi"... Ancora: *"C'è una che non c'è dove... dove non ci sono scritti i nomi, a chi è intestato. A uno c'è scritto Croci, a un altro F.M.L., a un altro il nome tuo, a un altro c'è scritto ARGON. Però all'ARGON"*. Dalla telefonata l'Accusa ha dedotto che BELFIORE è destinatario della somma di 7.000 euro, nonché di altri importi: *"C'è scritto: BELFIORE Carmine affianco, quello lì in orizzontale, dove il devo mandare i 7, no?"*. E BELFIORE: *"Sì. Non c'è il nome. Lo vedi, lo vedi che non ce n'è, il nome?"*. *Stanno controllando lo stesso foglio. "Ma tu stai parlando dove ci sono i 7, giusto? Quello è il mio"*. *"E pure BELFIORE"*, gli dice Carmine, *"Sì, sì"*. E CAPPA: *"Allora tutti e due sono BELFIORE, queste due di sotto"*. E BELFIORE controlla, ha lo stesso foglio, e conferma. Alle 14:44 del 12 gennaio 2012, viene registrata la conversazione ambientale 1054 RIT 1827/11, in cui CAPPA fornisce a GULLA' - che deve effettuare questi bonifici sulle sei carte di credito - le istruzioni su cosa deve fare: *"Sono sei carte di credito. Queste tu le devi mandare su cinque. Allora ho parlato con un muro? Ma tu a che cazzo pensi?"*. E GULLA' esprime qualche titubanza. *"ARGON S.r.l., ARGON S.r.l., la banca mi chiede chi sono"*. E CAPPA dice: *"Ditte che mi fornisce materiali. Un operatore, niente. Pagamento fatture per 6.000, 8... Se ti fanno la domanda. Se non te la fanno, non dire niente. Fai un movimento su questo numero qua"*.

Il 13 gennaio del 2012 viene registrata un'altra conversazione (prog. 3172 RIT 3069/2011) che è la prima conversazione in cui CAPPA Salvatore si accorda con BIGHIGNOLI Andrea (in quella fase già noto agli inquirenti perché si era occupato di far ottenere un mutuo a GULLA' Francesco) proprio per recarsi proprio in Germania.

5.2.1. Il primo viaggio in Germania.

Il primo riferimento effettuato dal teste riguarda la conversazione ambientale 1117, RIT 1827/2011 del 17 gennaio 2012. In questa conversazione CAPPA conferma a GULLA' l'appuntamento fissato con SCIDA Domenico, detto Mimmo, a Monaco di Baviera. Dice CAPPA: *"L'ho chiamato* - riferendosi a BIGHIGNOLI - *e gli ho detto: Domani mattina alle sette e trenta, va bene. Perché noi, l'appuntamento, ce l'abbiamo a mezzogiorno"*. Continua ancora: *"No, ma io gli devo dire, a lui, di venire prima: Vieni prima che ...(Incomprensibile)... mi ha detto: Vieni alle due, alle due, perché sabato andiamo lì a Monaco, da Mimmo ci troviamo, e prima di arrivare a Monaco"*, cioè Mimmo si troverebbe prima di arrivare a Monaco. Il motivo dell'incontro viene ulteriormente chiarito nella successiva telefonata del 18 gennaio 2012 n. 3537 RIT 3069/2011, mentre CAPPA è già in viaggio verso la Germania, si trova a Bressanone (lo indicano le celle agganciate) e chiama proprio SCIDA Domenico sull'utenza tedesca 00491701853942, riferendogli di avere appuntamento a Monaco di Baviera presso la Sparkasse, cioè la Cassa di Risparmio di Monaco. CAPPA dice: *"Abbiamo l'appuntamento e c'è già chi parla l'italiano. Non sto andando alla Deutsche Bank,*

comunque", e gli precisa: "*alla Sparkasse siamo*". A dire di SCIDA, in quella banca non sarebbe riuscito ad eseguire nessuna operazione, ma CAPPA si dice convinto del contrario "*Sì, lo fa e l'ha già fatto*".
A seguito delle telefonate, per meglio capire chi si recava verso la Germania venivano effettuati alcuni controlli: Alle 9:59 del 18 gennaio 2012 i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Vipiteno, sollecitati dai Carabinieri del nucleo Investigativo di Modena, effettuavano un controllo al casello, lato uscita di Vipiteno, barriera A22, dell'autovettura targata CD088BH, identificando CAPPA Salvatore, BIGHIGNOLI Andrea e GULLA' Francesco. Procedevano, altresì, ad effettuare l'inserimento dei dati allo SDI.

Contemporaneamente la vicenda di CAPPA si intreccia con quella di MANCUSO. Infatti qualche giorno prima, il 10 gennaio del 2012, veniva intercettata una telefonata (prog. n. 4498, RIT 2788/2011) in cui MANCUSO diceva a CAPPA: "*Io sto lavorando per fare quelle operazioni là*". La questione assume termini più chiari qualche giorno dopo. Il 13 gennaio 2012 viene captata un'altra telefonata (prog. n. 4827 RIT 2788/2011), in cui MANCUSO riferisce a CAPPA che il lunedì successivo avrebbe fatto tutto: "*Va bene, noi ci vediamo lunedì verso mezzogiorno, compare Tu, che io lunedì mattina vado e faccio tutto, che dopo nel pomeriggio ...(incomprensibile)... solo una banca fa... faccio un giro io, così*". Il 16 gennaio 2012, quindi due giorni prima della partenza, è registrata la telefonata n. 738 RIT 2930/11, diretta alla banca Tercas. MANCUSO chiama TERCAS, filiale di via Rainusso a Modena, e prenota 20.000 euro in contanti per la mattina seguente. Per cui alle 15:50 comunica a CAPPA (prog. 4966, RIT 2788/11) che il giorno dopo avrebbe avuto il mangime, riferito chiaramente ai 20.000 euro che aveva chiesto alla banca: "*Tutto buono, per domani mattina che c'è il mangime. Domani mattina, compare Tu, alle nove c'è già, lo verso le dieci ve lo mando, che ho già fatto tutto*". *In un altro punto:* "*Perché già... già ho fatto i cosi. Domani mattina alle 08:35 cambiano e c'è*". *L'indomani, rassicura MANCUSO, dice:* "*Perché poi io me ne devo andare domani, va bene. Comunque poi lo so io quello che devo fare, dai*".
Il 17 gennaio 2012 (prog. 3424 RIT 3069/11) CAPPA chiama Cardella Vincenzo per avere notizie da MANCUSO, perché non gli aveva risposto al telefono, dicendosi preoccupato, perché in quei giorni MANCUSO era stato controllato dai Carabinieri. Vi è poi conferma della disponibilità del denaro. Vi è il messaggio registrato al prog. n. 5076 RIT 2788/11 in cui Giorgio, un impiegato della banca, manda a MANCUSO un SMS: "*Ti fai firmare delle distinte che domani faccio tutto*". È proprio mentre CAPPA Salvatore è in viaggio per Monaco, riesce finalmente a parlare con MANCUSO il quale gli dice: "*Allora sto andando a fare quella commissione e dopo vi chiamo*" (prog. 5145 RIT RIT 2788/12). CAPPA gli dice di consegnargli il denaro appena prelevato in banca: "*Me lo mandi il ragazzo a Verona Nord, così io domani mattina faccio tutto e ci vediamo domani mattina alle otto e mezza, alle nove con te, e va in moto*". (prog. 3558 RIT 3069/11 e 5194 RIT 2788/11). In effetti MANCUSO incarica Cardella Vincenzo della consegna del denaro. Quando poi MANCUSO parla con CAPPA, addirittura nella telefonata gli pronuncia qualche parola in tedesco, proprio perché sapeva che era andato in Germania (prog. n. 3565 3069/2011 RIT). L'incontro tra Cardella Vincenzo e CAPPA Salvatore, finalizzato alla consegna del denaro, avviene secondo gli accordi presi (prog. 3571 e 3574, RIT 3069/2011). Quindi MANCUSO chiama Cardella per avere conferma dell'avvenuta consegna gli inquirenti comprendono che ha consegnato 25.000

euro a CAPPA: *"Va bene, gli avete detto che sono 25.000 cubi?"*. CAPPA gli conferma di aver ricevuto il denaro, stabilendo di vedersi l'indomani, come effettivamente avviene (prog. n. 5199 RIT 2788/11)

5.2.2. Il secondo viaggio in Germania.

A dimostrazione del secondo viaggio in Germania, effettuato secondo il teste, il 26 gennaio 2012, vi sarebbero, innanzitutto, due telefonate, in particolare quelle registrate ai prog. n. 4140 e 4173, RIT 3069/2011.

Nel dettaglio, si tratta di telefonate che avvengono con BIGHIGNOLI Andrea dalle quali si comprende che partono in cinque. BIGHIGNOLI, riferisce di aver avuto il contatto anche con il commercialista tedesco che è, così come descritto dal testimone, il soggetto necessario per l'apertura dei conti all'estero: *"Mi ha chiamato Siti Alexandra sarebbe il commercialista, tutto a posto Una cosa sola volevo chiederti, Salvatore: apri anche tu una ditta?"*. CAPPA si dice possibilista e BIGHIGNOLI risponde: *"Perché io la apro"*. Anche in questo caso, in concomitanza di questa partenza, vengono registrate le solite telefonate di MANCUSO che comunica a CAPPA che Cardella Vincenzo sta effettuando le ultime cose in banca, quindi si mettono d'accordo (prog. 4165 RIT 3069/2011; e prog. n. 587 RIT 2788/2011 in cui MANCUSO dice a CAPPA che Cardella è già partito).

Il 25.11.2012, alle 16:33, CAPPA contatta BIGHIGNOLI, fissando la partenza per la Germania alle sei del giorno dopo (prog. 4240 RT 3069/2011). La mattina seguente, il 26 gennaio 2012 alle 06:20, alla partenza, CAPPA conferma l'incontro nei pressi del casello autostradale di Verona Sud (prog. 4278 RIT 3069). Anche questa volta vengono controllati all'uscita di Vipiteno, e insieme a CAPPA questa volta vengono identificati AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, GULLA' Francesco e BIGHIGNOLI Andrea, tutti a bordo dell'autovettura Fiat Doblò di CAPPA, 935KR, in uso allo stesso.

Sul ruolo di AIELLO e LEROSE all'interno del circuito orchestrato anche da VILLIRILLO Romolo, il teste ha riferito: *Torniamo un po' indietro: siamo al 19 luglio del 2011. La telefonata è la 5045 RIT 1454/2011. VILLIRILLO chiama CAPPA e gli detta due codici IBAN su cui Romolo avrebbe dovuto effettuare un bonifico di 8.000 euro e gli dice i due IBAN: IT19X0518859975, poi una serie di zeri, alla fine il conto corrente 38273 A.L. COSTRUZIONI S.a.s..... E poi l'altro codice IBAN, intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c.: IT19X0518859750000000038466, intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c., Banca Popolare di Verona, filiale di San Bonifacio. Le ditte sono la NUOVA EUROCOSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore e la A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe, gli altri imputati.*

Qualche minuto dopo VILLIRILLO richiama CAPPA per dirgli: *"Vi chiamo tra un quarto d'ora e vi do i CRO"*, cioè gli identificativi di questi bonifici che doveva effettuare. *"Per adesso"* – gli dice VILLIRILLO – *"vi mando 6.000 euro"*. CAPPA è deluso della cifra, si aspettava di più, VILLIRILLO gli spiega che c'è un problema con la valuta e che non riesce a fornirgli altro denaro. Quindi CAPPA gli spiega come deve ripartire la somma fra i conti che gli aveva fornito: *"1.000 euro mettili sul mio conto, 1.500 su quei due conti che ti ho dato adesso, 1.500 su quei due conti che ti ho dato adesso"*, glielo ripete due volte, infatti Romolo dice: *"1.500 e 1.500"*, e CAPPA dice: *"Sì. E poi 1.000 e 1.000 da Francuzzo* (prog. 5080, RIT 1454/11). Alle 10:45 CAPPA invita VILLIRILLO Romolo a fare alcune variazioni su

come disporre questi bonifici, che quest'ultimo esegue (prog. 5090 RIT 1454/2011). Segue un'altra telefonata (prog. n. 324 RIT 1455/2011), nel corso della quale Romolo dice a CAPPA: *"Abbiamo bloccato la cassa, si sta formando la fila, mi devi dare una mano. L'ultimo IBAN non va bene, NUOVA EURO... NUOVA EUROCOSTRUZIONI, mi devi dare... tutti li abbiamo fatti"*. Quindi gli dà conferma che sono stati fatti questi bonifici anche a favore delle ditte di LEROSE e di AIELLO. Alla fine dice: *"Sì, l'abbiamo fatto.."* Alcuni minuti dopo, VILLIRILLO conferma a CAPPA di aver risolto il problema (prog. 5100, RIT 1454/11), tant'è che alle 11:29 seguenti, gli fornisce il dettaglio delle transazioni: A.L. COSTRUZIONI 2.000, e NUOVA EUROCOSTRUZIONI snc CROS.n.c. 2.000, *con CRO .. ditta A.L. COSTRUZIONI 2.000, CRO .. altro bonifico a favore di GULLA' di 1.000, CRO numero... altro bonifico a favore di CAPPA di 1.000, CRO 4...* ", quindi VILLIRILLO manda i soldi a questo gruppo di personaggi (prog. 5103 RIT 1454/2011).
Questa vicenda, ha spiegato il testimone, si inquadra proprio all'interno di uno di questi canali attivati, mediante il quale CAPPA riceve il denaro da VILLIRILLO, società che poi viene ritrovata nel giro delle false fatturazioni.
Alle 13:06 del 19 luglio CAPPA e VILLIRILLO, accennano, secondo la ricostruzione d'accusa, proprio alla restituzione di denaro in favore di terzi appartenenti a questa filiera. CAPPA gli dice: *"Ah, quello là che mi ha dato i così, glieli do tutti indietro? Che dici tu? O ce li teniamo ancora?"*. *Poi in un altro punto: "Come sei messo tu? Oltre ai vostri, pure quelli degli altri dobbiamo prendere"*. *E Romolo: "No, io... diciamo che 4.000 euro li possiamo riparare"*. – *"Sì, sì, per adesso dateglieli, sì"*. *CAPPA ha chiaramente bisogno di denaro, l'abbiamo sentito prima, quando aveva avuto l'incontro pure con VILLIRILLO, e poi si era sentito con LEROSE, gli dice: Domani, quando va giù, li faccio mandare i soldi. Anche qua dice: "Ma tu domani mattina ne mandi? Che fai?"*, *ricevendo una risposta affermativa.* (prog. 5127 RIT 1454/2011).
L'impiego delle società intestate ad AIELLO e a LEROSE, è, secondo il teste, un'ulteriore conferma della loro partecipazione a queste transazioni, avvalorata anche dall'accensione di conti in Germania a loro nome (si veda oltre).

5.2.3. Il terzo viaggio in Germania

A conferma dell'avvenuto viaggio in Germania, il teste ha illustrato il contenuto di alcune telefonate. In primo luogo la telefonata del 27 marzo 2012 (prog. 108 RIT 718/2012) in cui CAPPA chiede a BIGHIGNOLI delucidazioni circa la possibilità di aprire ulteriori conti correnti in Germania per i due amici che sono andati con loro la volta precedente, ovverosia LEROSE ed AIELLO (l'Accusa deduce ciò sulla base del fatto che nel precedente viaggio sono stati loro ad aggiungersi a CAPPA e BIGHIGNOLI): *"Lì in Germania, no? I conti correnti si possono aprire o non si possono aprire? Più vengono quei due amici che sono venuti prima e lo aprono, va bene?"*.
Da questa conversazione viene altresì dedotto il ruolo del BIGHIGNOLI, che fungeva da tramite per l'apertura dei conti in Germania. Ad ulteriore conferma il teste ha richiamato il prosieguo della telefonata in cui CAPPA dice a BIGHIGNOLI che deve effettuare un trasferimento di capitali sul suo conto corrente tedesco; inoltre entrambi, sempre nella stessa telefonata, si accordano per risentirsi più tardi perché avevano già deciso che il martedì

seguente, cioè il 3 aprile del 2012, poteva essere un giorno buono per tornare di nuovo in Germania. Non vi è prova che quel giorno si siano effettivamente recati in Germania.
Il 4 aprile del 2012, tuttavia, veniva registrato un altro dialogo indicativo dimostrativo, in tesi d'accusa, del metodo che stanno utilizzando in quel momento.
Si tratta della conversazione ambientale 2037 RIT 1827/11 intercettata all'interno della macchina di CAPPA Salvatore. CAPPA parla con un personaggio (probabilmente sempre lo stesso GULLA' secondo il teste) e gli riferisce che c'è un problema della contabilità e di come si muovono i soldi: *"Stavano fondendo quei numeri, sai? Da una parte ha ragione, noi usciamo pazzi e lui ha ragione, dice che lo facciamo uscire pazzo, quello. Mi deve dare i soldi. Gli ho detto: Allora, i miei 40.000 euro prestati di là? 20 di là? Per pagargli le cose, devo far fronte a tutte le cose, devo prendere i soldi per accantonare uno con un altro, abbiamo fatto il conteggio. A me ne deve dare altri 8.000, come quando ci avesse dato 1 500 euro in più. Dobbiamo chiudere i 44.000 euro di fatture. Gli ho detto: Vedi che il pomeriggio ti porto le altre, chiudiamo i 44.000 euro, così azzeriamo il conto e partiamo. Di più ho visto il conto Non ti dico niente, non ti dico niente. Ci dobbiamo vedere. Così i soldi che ho preso adesso in Germania li devo riportare indietro. Dobbiamo scriverli tutti, passaggio per passaggio, facciamo anche il conto di quell'altro"*

Dal 10 aprile del 2012 sono intercettate diverse conversazioni, dalle quali si comprende la sistematicità delle transazioni gestite da CAPPA sull'asse Italia Germania, basate proprio sull'accredito di denaro sui conti correnti tedeschi a mezzo bonifico e sul successivo prelievo delle somme in contanti.
Alle 9.01 del 10 aprile 2012 viene registrata la telefonata n. 1120, RIT 718/2012, in cui CAPPA riferisce ad AIELLO l'intenzione di recarsi in Germania il giovedì successivo: *"Vedi che giovedì dobbiamo essere là"*. Il viaggio è strettamente connesso all'esecuzione di un bonifico internazionale, tanto che AIELLO chiede a CAPPA il codice SWIFT, il codice identificativo del bonifico estero. Nel contempo CAPPA si sente con SCIDA Domenico (prog. 1171 RIT 718/12) dicendogli che ha appuntamento alle undici a Monaco, e questi riferisce che si informerà se ha bisogno di qualche altro documento. Le telefonate dell'11 aprile 2012, e in particolare la telefonata 1312, RIT 718/12, con BIGHIGNOLI Andrea confermano l'esecuzione del bonifico, tant'è che CAPPA lo dice a BIGHIGNOLI: *"Andrè, ti devo dire una cosa: il bonifico a me l'hanno mandato oggi, che dici?"*. Praticamente, come dedotto dal teste, si vuole informare; CAPPA ha paura che andando a Monaco il giorno dopo non sarebbero riusciti a prelevare il denaro. BIGHIGNOLI dice di non preoccuparsi, facendogli capire che i soldi ci dovrebbero essere, anche perché lui può andare solo il giorno successivo così come concordato. Alle 16:17 vi è un'altra telefonata (prog. 1318 RIT 718/12), CAPPA informa AIELLO Giuseppe che il viaggio del giorno seguente è confermato. Quindi CAPPA chiama AIELLO e dice: *"Ascolta, domani dobbiamo andare là, perché ha preso appuntamento" – BIGHIGNOLI ha preso appuntamento – "se no quello là sempre . poi dice che lo... che lo coso. Domani andiamo. Se è arrivato, è arrivato, se no vediamo che cazzo dobbiamo fare poi"*.
Successivamente alle telefonate sopra richiamate, e come riferito dal teste, la mattina del 12 aprile 2012 viene effettuato il terzo viaggio in Germania. (prog. 1364, 1366, RIT 718/2012): *"Come previsto, partono CAPPA Salvatore, BIGHIGNOLI Andrea, AIELLO Giuseppe e*

LEROSE Salvatore. I quattro fanno rientro nel pomeriggio alle 16:08. tant'è che CAPPA chiama MANCUSO e la sua cella aggancia proprio Bressanone (la telefonata è la 1369, RIT 718/2012). CAPPA e MANCUSO si accordano per vedersi il giorno successivo. A partire dal 13 aprile 2012 altre telefonate. Le movimentazioni di denaro sono frenetiche, per cui sono necessari altri viaggi in Germania da parte di CAPPA, BIGHIGNOLI, AIELLO e LEROSE. CAPPA parla con AIELLO alle 11:02 del 13 aprile (la telefonata è la 1435, RIT 718/2012), si capisce che sono in procinto di partire dopo l'esecuzione di un bonifico. Anche i bonifici sono cadenzati, segnati per bene su pezzi di carta, come succedeva per le transazioni sulle carte di credito. AIELLO dice: "Quelle carte che ti ho dato io, no? Che c'è l'IBAN tuo di sopra. Bene, dammi quella di là, quella di... che intanto faccio quella". CAPPA gli detta l'IBAN del conto tedesco, SWIFT: SSKMDEMM. Insomma, sono tante le operazioni in atto, tanto che AIELLO si confonde, chiede a CAPPA anche le indicazioni del bonifico di Ciccio, cioè di Francesco: "E quelli altri, quelli altri di Ciccio – cioè di GULLA' – non ce l'hai?". Per poi correggersi: "Sì, no, ma anche quell'altro, quella di Ciccio, la faccio io l'operazione", dice AIELLO. Lui deve fare i bonifici per poi andare a prendere i soldi. "Porta la fatica, la faccio io, tanto non cambia niente, tanto ci interessa per lunedì arrivare al risultato, giusto?". Arrivare al risultato significa arrivare all'accredito dei soldi in Germania (questo è il senso) per andarli a prendere. Ci sono altre telefonate in cui poi si correggono con il codice IBAN tedesco e lo SWIFT e segnalo le telefonate 1436, 1439, 1442, RIT 718/2012.

5.2.4. Il quarto viaggio in Germania

In merito a questo ulteriore viaggio il teste ha dichiarato che erano coinvolti sempre CAPPA, BIGHIGNOLI, AIELLO e LEROSE, i quali partono la mattina del 16 aprile 2012. C'è sempre la questione dei bonifici, dei CRO che devono essere fatti sui conti correnti tedeschi. Su questo punto, il teste si è soffermato su un particolare: CAPPA ed AIELLO devono cercare un altro commercialista. AIELLO dice di avere un cugino che conosce lì e che può aiutarli, però dovrebbero andare nella cittadina tedesca di Augsburg. Emerge però un altro problema, perché devono andare da un soggetto che ha una pizzeria, però CAPPA non vuole andare da quelle parti. Ad Augsburg c'è una forte presenza di cutresi e la pizzeria potrebbe essere il Drago Nero, che è gestita da parenti di DRAGONE Antonio. Ha spiegato il teste: *"Perché, proprio ad Augsburg dobbiamo andare? Mannaggia, mannaggia" AIELLO scherza, dice: "Ma quello è paesano tuo. Mi ha detto a me – dice AIELLO – che è uno dei figli di Gino Ferro, Turu Ferro, che cazzo ne so come...". "Ma allora andiamo lì – gli dice CAPPA – proprio nella tana del lupo mi stai portando?". Ad Augsburg c'è una forte colonia di cutresi e su questa pizzeria, tra l'altro, noi intercettiamo anche altre telefonate: la pizzeria potrebbe essere quella, il Drago Nero, che è gestita da parenti di Dragone Antonio. Ecco perché dice' Proprio nella tana del lupo mi stai portando?* .

5.2.5. Il quinto viaggio in Germania.

Anche in questo viaggio sono coinvolti CAPPA, AIELLO e LEROSE. In questo contesto investigativo, si inserisce la rogatoria espletata con l'Autorità giudiziaria di Augsburg.

Nel dettaglio: Il BKA, l'ufficio tedesco, comunica che l'utenza tedesca 00491701853942, in uso a Mimmo, soggetto contattato da CAPPA, risulta effettivamente intestata a SCIDA

Domenico, crotonese residente a Bad Aibling. SCIDA gestisce, presso il predetto indirizzo, anche un salone di auto usate, con intestazione "Mimmo Automobile". E questo richiama, secondo il teste, anche il discorso che faceva CAPPA sulla possibilità di far figurare questi prelievi come acquisti di macchine, quando erano in Germania. L'utenza, peraltro, era stata già segnalata, dice il BKA, alla Sezione Anticrimine del ROS di Catanzaro, in quanto già emersa in relazione ad un'altra attività di indagine che stava facendo il ROS sul sodalizio dei Pepe/Abbruzzese di Cassano Ionico. In relazione ai rapporti di conto corrente, CAPPA Salvatore è risultato intestatario, presso la Sparkasse di Monaco, del conto corrente 1002164323; il conto è stato aperto il 18 gennaio 2012, cioè la data del primo viaggio in Germania, e chiuso il 4 maggio 2012. Nessun'altra persona era autorizzata a disporre sul conto. CAPPA è risultato inoltre essere intestatario di un altro conto presso la Deutsche Bank, una filiale di Francoforte. Presso quella banca erano accesi due conti correnti, aperti entrambi il 16 aprile del 2012, in occasione del quarto viaggio in Germania, (sono i conti correnti 240897900 e "960" finale, stesso numero). In quell'occasione era stata effettuata l'esecuzione di un bonifico, com'era emerso dalla telefonata tra CAPPA e AIELLO, quando CAPPA gli aveva comunicato l'IBAN tedesco e lo SWIFT. I dati indicati dal BKA evidenziano che l'IBAN, cioè DE15701500001002164323, e lo SWIFT SSKMTEMM, sono riconducibili al conto corrente di CAPPA Salvatore, aperto il 18 gennaio 2012 presso lo Sparkasse.
In merito a BIGHIGNOLI Andrea, anche lui compiutamente identificato, veniva comunicato che aveva un conto alla Unicredit Banca di Monaco, il conto corrente 15142309, aperto anche questo il 16 aprile del 2012, di cui il titolare formale del conto è la società BIGHIGNOLI, la BIGHIN ITALY GMBH, (deduce il teste che era la società che CAPPA aveva chiesto di aprire al BIGHIGNOLI nelle telefonate sopracitate) sulla quale BIGHIGNOLI Andrea poteva operare.
Per quanto riguarda AIELLO Giuseppe, vengono comunicati i conti correnti presso la Deutsche Bank di Francoforte. Si tratta del conto corrente 153082300 aperto il 16 aprile del 2012. Anche in questo caso AIELLO era l'unico a poter operare.
L'altro conto è quello intestato a GULLA' Francesco presso la Sparkasse. Il conto corrente è il n. 1002164315, aperto il 18 gennaio 2012, cioè in occasione del primo viaggio.
L'unico a non essere intestatario di conti correnti è risultato LEROSE Salvatore.
Sempre il BKA segnala che CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco sono stati oggetto di una segnalazione per operazioni sospette anche lì in Germania, del 18 maggio del 2012, in relazione proprio al conto alla Cassa di Risparmio di Monaco, sul conto corrente 1002164323. Dalla segnalazione emerge che l'indirizzo fornito da CAPPA per l'apertura del conto corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, cioè dove vive SCIDA Domenico. Il sospetto di questa segnalazione nasce dal fatto che erano stati fatti ingenti trasferimenti di denaro incompatibili con la professione di lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA. Quindi le Autorità tedesche hanno fatto questa segnalazione.
Il denaro è stato poi prelevato nella maggior parte dei casi tramite bancomat tedeschi. Dall'apertura del conto, vengono segnalati quattro bonifici anche dall'Italia: due bonifici, per complessivi 25.000 euro, dalla K1 S.r.l. ossia una delle società della SORBOLO COSTRUZIONI di cui CAPPA è anche amministratore. Un bonifico dalla SECAV unipersonale per 15.000 euro e uno dalla A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe per

9.000 euro. Infine, due bonifici di 5.000 euro ciascuno, a favore di GULLA', che avrebbe prelevato il denaro anche in contanti.
Si ricorderà che SECAV è una società, poi fallita, che ha come unico socio OPPIDO Raffaele, imputato di essere un prestanome di VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cfr. Cap. IX capo 85). Inoltre SECAV è coinvolta come società nell'affare delle piastrelle (cfr. capo 94) e nel giro di fatture per operazioni di cui al capo 107. Il dato del coinvolgimento della SECAV è importante anche nell'ambito delle ipotesi investigative relative a questo capo di imputazione perché identifica il Raffaele citato nelle telefonate proprio in OPPIDO Raffaele. Vi sono delle conversazioni, come quella registrata al prog. 1139, RIT 1827/2011, in cui CAPPA sostiene di essersi incontrato proprio nel casello autostradale di Trento con un certo Raffaele: *"Gli ho dato tutti i documenti e tutte le cose, gli ho spiegato il discorso della Germania, però al nuovo modo della Germania"* Nella telefonata n 3481, RIT 718/2012, CAPPA esorta AIELLO ad inviare a MANCUSO Vincenzo *"I cosi di Raffaele. Già ho parlato, tutto a posto. Gli servirebbero i cosi di Raffaele. Gli devi dare le date, gli devi mandare diverse e-mail, le fotocopie, come le hai fatte tu, del coso suo, che così facciamo sia Raffaele sia lui"*. – *"Ma deve fare tutte le fotocopie di quello che ho fatto oggi?"*, gli chiede AIELLO. *"Sì, le cose di Raffaele, di quei buoni di Raffaele"*.

Per ciò che concerne la segnalazione bancaria, il teste ha segnalato un'altra conversazione importante, in tesi d'accusa, per definire anche SCIDA. Il 25 maggio del 2012 viene registrata una telefonata (prog. 5459, RIT 718/2012), in cui SCIDA conferma a CAPPA che ha ricevuto diverse comunicazioni dalla banca: *"Ne è arrivato un sacco, cinque buste, dieci, undici, una cosa di queste"*. Si è visto che l'indirizzo lasciato da CAPPA alla banca era lo stesso della cittadina dove abita SCIDA, tant'è che CAPPA gli chiede di provare *"...a toccarle, una, vedi se c'è un bancomat.."* e gli dice che *"Stiamo organizzando delle salite"*. A questo punto SCIDA gli dice che effettivamente ci sono due bancomat. CAPPA lo informa: *"Guarda che ci stiamo organizzando per salire la settimana successiva"*. A questo punto SCIDA gli segnala che la precedente banca, cioè quella di Monaco, ha probabilmente fatto qualcosa nei suoi confronti. Gli parla proprio della segnalazione per operazioni sospette: *"Quella Sparkasse di prima, quella vostra, ha fatto casino evidentemente. Non lo so, sicuramente ha fatto anche una cosa, non lo so. Poi quando vieni qua..."*, rimandando quindi ogni spiegazione. Il ruolo di SCIDA, secondo il teste, si racchiude proprio in questa telefonata dimostrativa, nella prospettiva d'accusa, di come egli sia perfettamente a conoscenza di tutto. Fornirebbe assistenza anche dal punto di vista logistico a CAPPA e agli altri, finanche a ricevere le comunicazioni dalle banche. Comunica prontamente a CAPPA l'esistenza di problemi, come in questo caso la segnalazione per operazioni sospette, anche perché in una telefonata (prog. 3537, RIT 3069/2011) dice di avere un amico proprio alla Deutsche Bank: *"C'è un amico mio lì alla Deutsche Bank a Monaco"*.

5.3. Le società coinvolte.
Di SECAV S.R.L. si è già detto.
- A.L. COSTRUZIONI: si tratta, ha riferito il teste, della società riconducibile ad AIELLO Giuseppe. Al 6 febbraio 2007, tra i soci figurava anche LEROSE Salvatore. Essa come visto, era emerso dalla segnalazione del BKA. L'impresa ha sede a Crotone, in via Lichino, numero

18. L'oggetto sociale è costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati di qualsiasi tipo ed altro. All'epoca dei fatti il socio accomandatario era AIELLO Giuseppe, titolare del valore nominale dei conferimenti di 15.000 euro. Nell'atto costitutivo figurava anche LEROSE Salvatore in qualità di socio accomandante. La società ha avuto un ruolo attivo nelle vicende delle transazioni in Germania. E' intestataria di un conto corrente numero 153082300, acceso presso la Deutsche Bank di Francoforte. Per quanto riguarda i dati fiscali, l'impresa presenta dei crediti Iva per l'anno di imposta 2010 e 2011: Iva a credito nel 2010 per circa 36.000 euro; 42.000 euro nel 2011; nel 2012, 13, e 14 non presenta dichiarazioni.

- MAGNOLIA (cfr. Cap. IX capo 121). Il teste ha riferito che si tratta, secondo la tesi d'accusa, di società cartiera gestita da MANCUSO Vincenzo. L'intestazione delle quote societarie è formalmente in capo a FERRI BERNARDINI Gabriele. L'impresa era stata registrata presso la Camera di Commercio di Livorno, poi era stata trasferita a Modena, in strada Villanova, numero 91. Ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili urbani, lavori edili in genere. Sebbene quest'impresa non sia formalmente riconducibile a MANCUSO, le numerose conversazioni intercettate darebbero atto, invece, di una gestione di fatto dell'impresa da parte di MANCUSO. Egli, ha spiegato il teste, ne curava personalmente l'operatività bancaria e aveva avuto modo di reperire questa ditta tramite un soggetto, un tale Quilici Sergio. Il teste ha dichiarato che, nella tesi d'accusa, si tratterebbe di una mera cartiera, perché dal 2010 in poi non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nello stesso periodo l'impresa aveva omesso altresì le comunicazioni annuali dei dati Iva. Le conversazioni di riferimento rispetto a detta società sono: la telefonata 1462 RIT 2788/2011 dalla quale si evincerebbe, a detta del teste, che la situazione bancaria della MAGNOLIA non è florida. Cavazzoli Giorgio, che è un impiegato presso la banca TERCAS, chiede esplicite garanzie di rinnovare il titolo e chiede proprio a MANCUSO, che risponde di aver cambiato l'amministratore. Il 12.12.2011 MANCUSO chiede proprio a Quilici garanzie sulla possibilità di acquisire direttamente l'impresa, dato che ha ottenuto un fido di quarantamila euro, e soprattutto gli chiede se l'amministratore è cambiato. In quell'occasione concordano di parlare a voce (prog. 2996, RIT 2788/2011). Che la MAGNOLIA sia stata affidata a prestanome, lo si comprenderebbe benissimo, in ipotesi, il 22.12.2012, (prog. 3643, RIT 2788/2011), quando MANCUSO chiede a Quilici di reperirgli l'amministratore con il quale deve recarsi in banca per effettuare l'operazione del pagamento delle fatture *"che sai tu"*. Secondo la ricostruzione d'Accusa MANCUSO ha bisogno anche di una firma di delega per operare sul conto, perché da quel momento in poi andrà sempre lui in banca a discutere per la MAGNOLIA, ad operare su quel conto.
La MAGNOLIA viene utilizzata, secondo il teste, per giri di fatture anche con la EDIL BUILDING, che è una società "pulita", sempre gestita da MANCUSO, anche se intestata a terzi. Lo si comprende, nella prospettiva d'accusa, dalle conversazioni registrate il 23 e il 27 dicembre del 2011. Nela prima telefonata (prog. 489, RIT 2930/2011) MANCUSO chiama la TERCAS e dice di avere delle fatture della MAGNOLIA da pagare, per cui deve necessariamente effettuare dei movimenti e dei bonifici. Nella seconda conversazione (prog. 509, RIT 2930/2011) Quilici Sergio avvisa MANCUSO di non potersi presentare in banca come concordato, determinando il disappunto di MANCUSO, *"perché devo fare un bonifico.. dalla EDIL BUILDING, lo devo fare alla MAGNOLIA. Sai che avevo fatto quelle fatture?*

Dopo di là devo fare i prelevamenti, hai capito cosa devo fare? E' chiaro?". Il 3 gennaio 2012 (prog. 578 RIT 2930/2011) MANCUSO dice a Cavazzoli Giorgio, di dover fare il solito giro per poter successivamente risolvere la situazione della MAGNOLIA. Dalle conversazioni si comprende, in prospettiva d'accusa, che Quilici in quel momento ricopre ancora un qualche incarico nell'impresa, tanto che Cavazzoli si lamenta del fatto che non è stato ancora allontanato. MANCUSO riferisce che la mattina seguente dovrà fare un'operazione del solito giro che fa, versando assegni per 22-23.000 euro, con i quali sistemerà i conti della EDIL BUILDING e della stessa MAGNOLIA. Che MAGNOLIA sia stata utilizzata nel giro di fatturazione, è assodato anche, in tesi d'accusa, dalle conversazioni circa la contabilità. Ed invero, il 9 maggio del 2012 la Guardia di Finanza di Carpi effettuava proprio un controllo presso gli uffici di MANCUSO, a Sozzigalli, in provincia di Modena *"ed abbiamo la telefonata 13177, RIT 2788/2011, in cui Gareri Giuseppina avvisa il marito di questo controllo. In quel frangente MANCUSO non è a Modena e per telefono cerca di gestire l'emergenza, chiamiamola così (e abbiamo la telefonata 13222, RIT 2788/2011). Per telefono cerca di evitare che i Finanzieri effettuino una perquisizione presso il capannone di Sozzigalli, perché lì dentro è custodita proprio la contabilità della MAGNOLIA. In particolare abbiamo la telefonata 13223, RIT 2788, in cui MANCUSO chiede alla segretaria, dovendo necessariamente aderire alle richieste dei Finanzieri, che vogliono entrare lì nell'ufficio della EDIL BUILDING, di prendere, senza farsi notare, dal retro della foto dei suoi figli, all'interno dell'ufficio, la chiave che apre l'appartamento di Cardella, dove poi, nelle conversazioni successive, si capisce che lì c'è la contabilità. Alcuni minuti dopo, infatti (abbiamo la telefonata 1602, RIT 309/2012), MANCUSO esorta anche la moglie Pina ad effettuare la stessa operazione, cioè prendere queste chiavi senza farsene accorgere. Alle 11:55 – perché in tutto questo frangente i Finanzieri sono ancora fuori dalla porta, non riescono ancora ad entrare – abbiamo la conversazione ambientale 1235, RIT 489/2012. Le due donne, cioè Gareri e la segretaria, si incontrano e si avviano verso l'ufficio, dove c'erano già i Finanzieri ad attendere. Durante il tragitto, Pina riceve l'ennesima telefonata da parte di MANCUSO (la 1605, RIT 309/2012). Ancora una volta si raccomanda la massima discrezione circa l'appartamento di Cardella. La donna si fa a sua volta portavoce di queste parole pronunciate dal marito con la segretaria: "No, non fargli assolutamente capire che abbiamo quest'appartamento, anzi devo fare in modo di entrare, prendere la chiave e metterla in tasca". L'esito della perquisizione viene commentato tra le due donne (la conversazione ambientale 1236, RIT 489/2012). Dalle loro parole si comprende che parte della documentazione da tenere nascosta era proprio riconducibile a MAGNOLIA, infatti Alla dice: "Anche perché c'erano dei giorni che pensavo... te lo giuro, poi non era quella di... lo gliel'ho tenuta nascosta, perché non davano il caso molto a quelle altre, MAGNOLIA". E Pina: "A loro non è che gliene frega di MAGNOLIA. Quella MAGNOLIA è una ditta... è un'altra cosa. Loro hanno mirato su quella roba lì e basta". Perché? Perché in effetti i Finanzieri, anche se noi li avevamo chiamati: Occhio che sta succedendo quest'operazione qua – loro, giustamente, dicevano che non è che potevano effettuare la perquisizione, perché erano stati interpellati a cercare dei rapporti fra la società EDIL BUILDING e la CAVICCHIOLI AUTOTRASPORTI, perché erano stati interessati da un altro ufficio e gli servivano solamente quelle... Quindi, praticamente, non potevano accedere anche in altri ambienti chiusi da chiavi, eccetera. Questo è quanto. E quindi, come ho detto prima, nel*

corso delle intercettazioni eseguite non sono state registrate conversazioni dirette con gli amministratori formali della MAGNOLIA S.r.l. Il tramite è stato sempre un po' Quilici per quelle telefonate che ho detto prima. Questa è la MAGNOLIA."

- EDIL BUILDING: si tratterebbe di una società pulita gestita da MANCUSO Vincenzo, anche se formalmente a lui non riconducibile. L'EDIL BUILDING ha avuto diversi rapporti con la MAGNOLIA. La riconducibilità al MANCUSO della società viene ricavata, in ipotesi d'accusa, dalle telefonate registrate il 23 e il 27 dicembre del 2011 sopra indicate (prog. 489, RIT 2930/2011; prog. 509, 2930/2011; prog. 578, RIT 2930/2011). L'impresa ha sede legale a Soliera, in provincia di Modena. Ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività edilizia. All'epoca dei fatti il capitale sociale era di 10.400 euro, diviso tra Mangiacotti Matteo e Cardella Vincenzo, che è il soggetto, secondo l'accusa, vicino a MANCUSO, dal quale prende ordini e che porta i soldi a CAPPA, quando lo incontra a Carpi, al casello autostradale. La società ha presentato la dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2011, non presenta nulla per i successivi anni. Le risultanze emerse dalle indagini confermano che la società è stata, di fatto, gestita da MANCUSO Vincenzo; la piena gestione da parte di quest'ultimo della EDIL BUILDING sarebbe testimoniata da ulteriori svariate telefonate: prog. 214, RIT 2788/2011; prog. 167, RIT 2930/2011; prog. 4096, RIT 2788/2011; prog. 6723, RIT 2788/2011; prog. 840, RIT 2930/2011, quando, come dichiarato dal teste, Quilici riferisce di poter disporre di un'altra impresa, circostanza che suscita subito l'interesse di MANCUSO, perché gli dice: *"Di quella società che hai nuova, come si chiama? Quella che... Splendid, eh. Perché quella lì me la dai a me – dice MANCUSO – perché l'amministratore di quella società lo faccio io, perché mi serve, a me, che dopo a settembre la devo mettere in moto io, quella società là. Scarichiamo MAGNOLIA, vi do MAGNOLIA indietro e mi date quella là. Ho bisogno di mettere in pista una nuova società e mi serve da settembre in poi, perché poi la EDIL BUILDING va in pensione"*.
Inoltre come riferito dal teste, la stessa EDIL BUILDING è stata utilizzata nelle fatturazioni con INNOVAZIONI S.r.l., un'altra società riconducibile a LEROSE: lo si comprenderebbe dalla telefonata nr. 1700, RIT 309/2012, in cui MANCUSO fornisce istruzioni alla sua segretaria su come aggiustare una fattura della EDIL BUILDING, da preparare per due titoli che hanno in favore della INNOVAZIONI S.r.l., così da raggiungere la cifra di 50.000 euro compresa l'Iva.

- INNOVAZIONI SRL, in merito il teste ha dichiarato che: *"essa sede legale a Oppeano, sempre a Verona, via Croce, numero 21. L'oggetto sociale dell'impresa è la costruzione, manutenzione, ristrutturazione edilizia in genere. Il capitale è di 20.000 euro. I soci sono AIELLO Antonio e LEROSE Francesco. L'incarico di amministratore è dato a LEROSE Salvatore, nostro imputato. La società presenta l'unica dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2011, dichiarando un volume d'affari di oltre 1.600.000 euro, con un'Iva ammessa in detrazione di 278.000 euro."*

- FGD SERVICE: è stata costituita il 31 maggio del 2011 ad Orgiano, provincia di Vicenza. Si occupa di intonacatura, costruzione e ricostruzione di immobili di qualsiasi specie, attività di compravendita sia al dettaglio che all'ingrosso di macchinari. Il capitale sociale, di 10.000

euro, in quel periodo era detenuto da GULLA' Francesco. Oggi la società è riconducibile a tale Panica Eugen, con una cessione di quote avvenuta il 6 giugno del 2014. GULLA' aveva acquisito l'impresa direttamente da FRONTERA Francesco il 17.10.2011, con una cessione di quote. La società presenta il modello di dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2011 e il 2012. Per l'anno di imposta 2011 presenta un credito Iva di 6.259 euro e nel 2012 di appena 2.500 euro. GULLA' Francesco ha operato con la società in esame, almeno da quello che emerge dalle telefonate riferite dal teste, con CAPPA Salvatore e FRONTERA Francesco.

- AZ SERVICE (cfr. capo 120). Si tratterebbe, nella tesi d'accusa, di una società che acquistava le false fatture, quindi la società beneficiaria, utilizzatrice delle false fatture. L'impresa ha sede legale a Lendinara, provincia di Rovigo. Come oggetto sociale ha il commercio all'ingrosso e al dettaglio di attrezzature e materiali per l'edilizia. Al momento degli accertamenti, il capitale sociale di 10.000 euro era diviso tra i soci Faccio Luciano, poi dimissionario, e Pizzo Fabio. L'amministrazione della società era demandata a tale Businaro Terenzio, poi sostituito dal 23 novembre del 2015 da Veronese Giovanni, un nuovo socio. Questa società presenta tutte le dichiarazioni dei redditi, cioè è in regola. Sulla scorta di quanto accertato, la società in questione avrebbe avuto un ruolo funzionale in questo meccanismo delle false fatture. Ciò lo si evincerebbe da diverse conversazioni che sono state intercettate, nelle quali traspare, secondo l'accusa, l'esistenza del meccanismo di frode in cui è coinvolta l'impresa. Da esse l'accusa deduce che CAPPA incontra tale Vincenzo (o tale Enzo), che ha in uso un telefono intestato alla AZ SERVICE, e che potrebbe essere Businaro Terenzio ma che non è stato identificato compiutamente. Il dato essenziale che emergerebbe da queste conversazioni ambientali è che costui consegna l'assegno a CAPPA, che servirebbe per l'acquisto delle fatture. L'assegno verrebbe poi consegnato da CAPPA a MANCUSO, che provvederebbe, tramite la MAGNOLIA, in questo caso, ma non solo la MAGNOLIA, ad emettere una fattura nei confronti di AZ SERVICE. Successivamente MANCUSO restituirebbe il denaro contante, decurtato della sua quota tramite CAPPA. Esemplificativa sarebbe la conversazione registrata al prog. n. 7717 RIT è la 2788/2011, dalla quale, dice il teste, si evincerebbe l'esistenza di un problema. *che AZ SERVICE dà questi assegni e MANCUSO, siccome sono assegni che devono essere inseriti in un certo periodo di tempo nella contabilità delle imprese, MANCUSO ha difficoltà, perché questi assegni sono retrodatati evidentemente, e lui non ha i buchi per inserire queste nuove fatture che deve emettere, perché magari ha già emesso dei progressivi successivi. E se ne lamenta di questo, lo sentirete proprio. CAPPA alla fine gli dà alla soluzione: "Però tieni presente una cosa: che io l'assegno te l'ho fatto in questa data, nella stessa data tu tieni presente che devi fare la fattura"*. La conversazione è stata fatta ascoltare in aula.: "*Praticamente, questa telefonata dà proprio il senso di come tutte queste fatture siano oggettivamente false, date alla AZ SERVICE. Ma ce ne sono anche altre. Per esempio, ho un'ambientale in cui questo di AZ è proprio in macchina con CAPPA e parla di queste fatture, come fare, come non fare. Abbiamo detto che come amministratore della AZ era in quel periodo Businaro Terenzio. CAPPA chiamava sempre questo Enzo, questo Vincenzo. Il problema che abbiamo avuto è che, siccome non era a Modena, non siamo riusciti a fare dei servizi, a identificarlo correttamente.* AZ Service, ha precisato il teste, è inserita nel capo 107 perché nell'anno 2012 aveva ricevuto fatture per circa, complessivi, 132.000 dalla IMMOBILIARE TRE, riconducibile a FLORO

VITO Gianni, e nell'anno 2012, aveva ricevuto fatture per complessivi 27.000 euro dalla ARGON, la società di BELFIORE Carmine (cfr. Cap IX). Si tratta, secondo l'accusa, di una società che beneficiaria che contabilizza fatture e che gonfia i bilancia, praticamente detrae i costi sul reddito in bilancio, sull'IVA. È una società che risulta operativa, non una mera cartiera: " *La AZ c'è. Lo dice pure MANCUSO, c'è proprio una telefonata in cui, il 21 febbraio del 2012, fra MANCUSO e Cavazzoli, quello della banca, gli dice... Quando MANCUSO gli porta gli assegni di AZ, che deve contabilizzare, eccetera, deve cambiare subito questi assegni, deve portarli, depositarli e tirare subito via il contante, a Cavazzoli dice: Questa è una ditta importante, ha un grande fatturato – gli dice in questa telefonata, poi magari la cerchiamo. Dice: Fa degli stock di materiali, quelli che gli vendiamo noi. Questa è la frase: Noi compriamo, loro ci dicono dove andare a comprare, poi arriviamo noi e andiamo a comprare. E, giustamente, Cavazzoli, quello della banca, dice: Scusa, ma perché non se lo comprano loro diversamente?... MAR. AIUT D'AGOSTINO E. – La AZ c'è. Lo dice pure MANCUSO, c'è proprio una telefonata in cui, il 21 febbraio del 2012, fra MANCUSO e Covazzoli, quello della banco, gli dice... Quando MANCUSO gli porta gli assegni di AZ, che deve contabilizzare, eccetera, deve cambiare subito questi assegni, deve portarli, depositarli e tirare subito via il contante, a Cavazzoli dice: Questa è una ditta importante, ha un grande fatturato – gli dice in questa telefonata, poi magari la cerchiamo. Dice: Fa degli stock di materiali, quelli che gli vendiamo noi. Questa è la frase: Noi compriamo, loro ci dicono dove andare a comprare, poi arriviamo noi e andiamo a comprare. E, giustamente, Cavazzoli, quello della banca, dice: Scusa, ma perché non se lo comprano loro diversamente?... Non è una cartiera. E' la società beneficiaria che mette in contabilità, contabilizza le fatture.... Sì. Praticamente, detrae i costi sul reddito in bilancio, sull'Iva... Le dichiarazioni dei redditi, le fa tutte. Rispetto alle altre.....Questa è la società che beneficia di queste fatture. Il 13 febbraio del 2013, quando la Guardia di Finanza di Cremona effettua tutte quelle perquisizioni per il giro del 107, gli chiediamo proprio di effettuare dei controlli, proprio per verificare anche quest'altro giro. E infatti loro effettuano due perquisizioni anche presso la AZ SERVICE e presso la INNOVAZIONI S.r.l., che ho detto prima. Fanno effettuare queste perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Verona. E proprio a seguito da perquisizione, vengono acquisite anche le fatture che riguardano il nostro giro.*

Secondo gli accertamenti effettuati la AZ SERVICE nel 2011 aveva utilizzato fatture per 834.812 euro, di cui circa 170.000 euro di Iva, emesse da: EDIL BUILDING per complessivi 171.000 euro, da F.D.G. SERVICE di GULLA' Francesco, per complessivi 36.000 euro, da INNOVAZIONI S.r.l., riferita ad AIELLO e LEROSE, per 291.000 euro, da SIRI S.r.l., riferita a VILLIRILLO Romolo, per 124.000 euro, da EDIL PLANET, riferita a FRONTERA Francesco, per 207.000 euro circa.

Nel 2012 AZ avrebbe utilizzato altre fatture per 701.000 euro circa emesse da: ARGON S.r.l. (BELFIORE Carmine) per 22.000 euro; EDIL BUILDING (MANCUSO Vincenzo) per 96.000 euro e rotti; F.D.G. (GULLA' Francesco) per 173.000 euro; IMMOBILIARE TRE (FLORO VITO Gianni) per complessivi 109.000 euro e rotti; INNOVAZIONI S.r.l. (rifenta a AIELLO e LEROSE) per 240.000 euro; MAGNOLIA (MANCUSO Vincenzo) per complessivi 59.000 euro.

Il 15 ottobre 2015 il GIP del Tribunale di Reggio Emilia aveva emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di CAPPA Salvatore proprio per un giro di fatture in quanto amministratore

di fatto della società FULI. TRADE che risultava avere emesso fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione fiscale. Tra le imprese beneficiarie vi era sempre la AZ SERVICE.

In merito alla natura fittizia delle operazioni e al calcolo degli importi delle fatture emesse nei confronti dell'AZ SERVICE il teste ha spiegato che questo era stato effettuato in forza della riconciliazione tra le fatture rinvenute in seguito alla Guardia di Finanza e le telefonate intercettate, che avevano consentito di riferire tutte le fatture rinvenute al giro di false fatturazioni di cui al capo d'imputazione.

P. – Mentre gli importi delle fatture emesse nei confronti della AZ SERVICE, come li abbiamo calcolati?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – La Guardia di Finanza fa la perquisizione, trova proprio quelle fatture, vengono calcolate e riferite proprio a quel giro lì.

P. – Vengono riferite a quel giro come?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Perché noi abbiamo tutta una serie di telefonate.

P. – Quindi voi attribuite a giri inesistenti tutte le fatture provenienti da queste società.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Tra l'altro, abbiamo proprio...

P. – Visto che non tutte le società sono cartiere, come distinguete in ipotesi un'eventuale operazione reale da un'operazione non reale?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Perché abbiamo proprio tutta questa... Quelle telefonate in cui AZ... MANCUSO diceva: Ma tu me l'hai...

P. – C'è anche una corrispondenza temporale tra telefonata e fattura? Avete fatto questo tipo di riscontro?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Adesso non le ho presenti precisamente, le fatture, ma sono addirittura retrodatate al 2011 e al 2012. Sono di quel periodo lì, insomma.

P. – Ma avete distinto eventualmente se c'era qualche fattura sulla quale c'era un dubbio di fittizietà o le avete attribuite in blocco?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sono state attribuite in blocco, ma perché, ripeto, abbiamo altre conversazioni.

5.4. Le segnalazioni per operazioni sospette

È stato poi fornito l'elenco di segnalazioni per operazioni sospette che, secondo l'Accusa, fornirebbero ulteriore prova delle movimentazioni di denaro.

1) Segnalazione 11500698 del 7 gennaio 2011, redatta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, filiale di Bagnolo in Piano, nei confronti di GENTILE Domenico e della IMMOBILIARE TRE S.r.l., su cui è delegato FLORO VITO Gianni. Il teste ha dichiarato che sulla stessa si legge va: *"Il conto nel corso dell'anno viene alimentato da bonifici e versamenti assegni emessi a ditte del settore e privati. I fondi sono utilizzati per la quasi totalità da emissione di assegni circolari a favore di nominativi ricorrenti e per importi non superiori a 5.000 euro, ricorsi per lo più in contanti presso filiali. Il totale degli assegni circolari richiesti ammonta a 210.000 euro, prelievi in contanti per 35.000 euro, bonifici in entrata per 42.000 euro, con una movimentazione totale di 271.000 euro. Il teste ha segnalato in particolare che gli assegni circolari sono stati emessi anche a favore della F M I. ";*

2) Segnalazione 11513119 del primo aprile 2011 a carico di MANCUSO Vincenzo e Cardella Vincenzo, nonché della EDIL BUILDING, fatta proprio dalla Tercas. La relazione è collegata ad altri personaggi, tra i quali figura anche Sammartino Pasquale con l'impresa RESNOVA. Si tratterebbe, è scritto nella segnalazione, di soggetti collegati alla movimentazione segnalata. Riguarda l'emissione di assegni circolari per cifra tonda ed importi rilevanti;
3) Sempre la TERCAS il 5 aprile 2011 segnala proprio MANCUSO Vincenzo. Si tratta della segnalazione 11513556. Il teste ha riferito che in particolare l'istituto bancario evidenziava tre operazioni di cambio assegni circolari eseguiti il 21 dicembre del 2010 da parte dello stesso MANCUSO. *"In generale viene riscontrato l'utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, prelevato in modo diretto e a mezzo di operazioni di cambio assegni circolari, emessi in modo frequente dallo stesso ordinante beneficiario"*;
4) segnalazione fatta dalla Banca Popolare di Verona, numero 11526757 del 5 settembre 2011, a carico di AIELLO Giuseppe e della NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c., dove erano stati fatti i bonifici da VILLIRILLO. La segnalazione sul conto corrente 38466, come dichiarato dal teste, parla di una richiesta continua di emissioni di assegni circolari e contestuale cambio in contanti allo sportello, di solito fino alla concorrenza delle somme versate;
5) segnalazione della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza fatta a carico di FLORO VITO Gianni e della IMMOBILIARE TRE, numero 11528486 del 25 ottobre 2011: da agosto 2011 risulta amministratore unico FLORO VITO Gianni. Il teste ha richiamato quanto risulta dalla segnalazione: *"la movimentazione del rapporto, che presenta sempre saldo quasi nullo, vede in accredito il versamento di assegni bancari e la ricezione di bonifici da parte di nominativi: vengono fatti i nomi GIGLIO, ARGON ed altri. Le causali dei bonifici risultano spesso generiche e non si rileva alcuna operatività legata ai pagamenti, Riba, tributi o altro."*
6) segnalazione numero 157203 del 29 febbraio 2012, a carico di AIELLO Giuseppe e della A.L. COSTRUZIONI S.a.s. fatta dal Banco di Brescia San Paolo. Come affermato dal teste essa evidenzia l'anomala movimentazione registrata il 27 luglio del 2011 sul conto 848, intestato all'impresa, che ha fatto registrare ventuno operazioni in avere, per complessivi 220.000 euro circa, di cui diciassette bonifici per 218.000 euro. Ci sono anche dei bonifici a favore (si legge) di OFFIDO Raffaele, due bonifici da 8.000 euro; altri due bonifici da 16.000 euro a favore di CAPPA Salvatore; ventiquattro prelievi contanti allo sportello, per totale 47.100 euro;
7) segnalazione dell'11 aprile 2012, numero 234335, del Banco di Brescia San Paolo nei confronti di LEROSE Salvatore, relativa proprio all'anomala movimentazione registrata sulla carta prepagata Enjoy numero 856 a lui registrata. A titolo esemplificativo il teste ha richiamato la seguente operazione: operazione del 14 febbraio 2012, consistente nell'accredito sulla carta Enjoy della somma di 5.000 euro da parte di A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe e contestuale prelievo in contante della somma da parte di LEROSE;
8) segnalazione 257069 delle Poste Italiane a carico di FLORO VITO Gianni e IMMOBILIARE TRE e, da quanto riferito dal teste, riferita alla richiesta per l'emissione in conto societario di 103 assegni per 587.000 euro, 82 prelevamenti in denaro tramite Postamat per 367.000 euro, per un importo complessivo (il movimentato) di circa 955.000 euro;
9) segnalazione del 24 aprile 2012 della Banca Interprovinciale di Modena (dove andavano a cambiare gli assegni) a carico di MANCUSO Vincenzo, Cardella Vincenzo e della EDIL

BUILDING, il conto corrente era il 3182, intestato proprio alla EDIL BUILDING. La banca rileva, come evidenziato dal teste, che "*MANCUSO Vincenzo si è posto sempre come occulto titolare effettivo del rapporto intestato alla società EDIL BUILDING e della quale Cardella figura come legale rappresentante e titolare effettivo. Cardella effettua consistenti movimenti di titoli di credito, in particolare versando sul conto corrente assegni bancari di terzi e ritirando la provvista subito dopo, mediante la richiesta di emissione di assegni circolari. Inoltre il teste ha dichiarato che è stato appurato come tali operazioni vengono sistematicamente eseguite sotto indicazione di MANCUSO Vincenzo, al quale solo in data 16 aprile 2012 è stata conferita apposita delega, benché dalle informazioni in possesso risulta come lo stesso non abbia alcun legame formale – in effetti dalla visura non risulta – nella EDIL BUILDING". Poi dice: "Si sospetta il riciclaggio di risorse provenienti da fenomeni di evasione fiscale".*

5.5. Le operazioni ritenute fittizie

Il teste ha poi indicato, in via esemplificativa, una serie di telefonate legate dalle quali sarebbe evincibile la natura fittizia delle operazioni anche i ragione della rivendicazione di denaro da parte di soggetti estraneo alla titolarità formale delle società di riferimento.

Una prima operazione veniva registrata, in tesi, allorquando CAPPA e MANCUSO si mettono d'accordo per restituire la somma di 40.000 euro a Curro. Le telefonate di riferimento sono la nr. 5272, RIT 3069/11, la 5291 e la 5314, RIT 3069/2011: MANCUSO invia a CAPPA un SMS con il recapito telefonico di Mangiacotti, uno dei soci della EDIL BUILDING, scrivendogli di mettersi d'accordo per l'appuntamento che viene fissato a Verona Sud l'8 febbraio del 2012; CAPPA quindi contatta Vincenzo dell'AZ SERVICE e gli dà appuntamento alla Grande Mela, che è un centro commerciale di Verona. Sul finire di questa conversazione, gli dice che si sarebbe dovuto recare anche a Carpi (prog. 5316, RIT 3069/11). Alle 11:07 Vincenzo dell'AZ SERVICE sale sull'auto di CAPPA ed effettua un rapido conteggio dei soldi che gli ha dato. Ha spiegato il teste: *"Dice: "Devo andare a Carpi". Si sente che fa il conteggio. CAPPA dice: "Devo andare a Carpi, capisci? Per quel discorso. Ho mandato via il ragazzo". E Vincenzo dice: "Quanti c'hai?". Vincenzo: "E allora 13 sono qui". Contano. "4.000 e 3 a testa", gli dice CAPPA, "e poi 3". Quindi fanno proprio i conti. "35 da 20 euro", cioè sono trentacinque banconote da 20 euro. E poi lo stesso Vincenzo dice che ci sta anche una terza persona che ha bisogno di false fatture, glielo dice proprio: "Eh, vedi che adesso vuole false fatture, lui intanto fa le fatture". E CAPPA: "Quelle lì, perché poi li facciamo con queste". Vincenzo: "No, bisogna chiuderle". CAPPA: "Vedi quant'è, se no li facciamo con queste". Vincenzo: "No, chiudiamo le fatture, quelle fatture come si deve, perché adesso bisogna farlo, capito?". Quindi stanno mettendosi d'accordo. Vincenzo consegna a CAPPA il nuovo assegno relativo alla nuova operazione, necessario a questo nuovo giro, e si comprende che il titolo è di 26.000 euro, compreso di 1.000 euro destinati allo stesso CAPPA. Dice: "22, 24?". CAPPA: "26 fallo, mettimi 1.000 euro in più, che me li faccio restituire indietro. Mi servono soldi, Vincè", gli dice.*

Sul finire della conversazione CAPPA rivela l'intenzione di aprire una ditta in Germania, vorrebbe sfruttare anche questa possibilità dell'Iva intracomunitaria: *"io forse apro la ditta in Germania. Però, per avere la ditta in Germania, devo commercializzare con lì, con la Germania. Tu riesci a farmi... io faccio la ditta lì. Tu, invece di comprare della Germania,*

compri da me" E Vincenzo, che conosce la struttura delle operazioni, risponde: *"E ti mando i soldi"*. Ha proseguito il teste: *"Eh, tu mi devi dire, io di là li tiro fuori, i soldi, però ti vedo... Il commercialista mi ha detto che, se tu lavori sempre in Italia, che cazzo ti serve la Germania? Allora, se tu compri robe dalla Germania e dall'Austria, Austria o Germania, mi capisci?"*, gli dice CAPPA. *"Tu devi pensare a Salvatore"*. Praticamente, qua si mettono d'accordo, gli propone eventualmente di comprare anche da lì. E stanno proprio discutendo delle false fatture, glielo dice: Ci sta pure un altro che ne ha bisogno, di false fatture.
Nella telefonata di cui sopra (nr. 5316 RIT 3069/11), come riferito dal teste, si parla di fatture false e di come Vincenzo ottiene queste false fatture.

Per quanto invece riguarda il reimpiego, il 20 dicembre del 2011 viene intercettata una telefonata durante la quale CAPPA avvisa MANCUSO e gli dice: *"Gli ho telefonato, mi ha detto: Ma sono scemi questi qua? Gli ho detto di telefonare in banca. No, mi ha detto, ci devo andare di persona"*. Nella parte finale di questa telefonata, CAPPA chiede a MANCUSO di procurargli una busta chiusa, che in seguito si comprende, in ipotesi, essere destinata proprio a Cutro. CAPPA infatti dice: *"Fatti dare una busta, che mi serve una busta, va bene?"*. – *"Della TERCAS?"*, gli dice MANCUSO. *"Non mi interessa, basta che è una busta chiusa"*.
Nel corso della telefonata registrata al prog. 3465, RIT 2788 CAPPA informa MANCUSO che la persona (quello di AZ), si è recata direttamente presso la filiale della Tercas, perché si era verificato un problema: uno di questi assegni depositato alla Tercas non era stato pagato. La mattina seguente vengono registrate le telefonate 3554, 3555, RIT 2788/2011. MANCUSO avvisa CAPPA: *"Io sto andando a fare quell'imbasciata"*, cioè alla TERCAS, *"fra mezz'ora sono già pronto"*. I due si incontrano. Vi è in proposito la conversazione ambientale 832, RIT 1827/11. CAPPA consegna a MANCUSO una busta contenente 47.000 euro in contanti, che dev'essere recapitata a Cutro. Dice CAPPA: *"Allora, tu devi sapere una cosa. Allora, glieli ho mandati, 3.000 euro, io. Facciamo una cosa, vieni qua Dagli un'altra contata"*. Si comprende, ha spiegato il testimone, che contano i soldi. Dice MANCUSO: *"No, altri 1.000 euro di questi"*. Si sente CAPPA che conta i soldi: *"40, contagli quegli altri, così glieli mandiamo, dammi qua. E sono 30 adesso, giusto?"*. MANCUSO conta: *"40, 45, 46, 47.000"*, dice. *"47.000 euro. Questi qua glieli devi portare questa sera al pullman"*.
In ordine a questo aspetto il teste ha precisato che nel corso dell'attività di indagine sia il Nucleo investigativo di Modena che i Carabinieri di Fiorenzuola avevano rilevato che venivano utilizzati pullman per mandare dal sud al nord e dal nord al sud queste buste. E quella descritta sarebbe proprio la formazione di una di queste buste. Dice CAPPA: *"47.000 qua, glieli devi portare questa sera al pullman"*. MANCUSO: "A quale pullman?". CAPPA: "*Domani glieli porti al distributore qua oppure alla fermata a Reggio Emilia*". MANCUSO: *"A Modena, a Modena"*. CAPPA: *"Ti faccio avere il numero di telefono, e così ti dice l'orario. Aspetta che riesce a cambiare 3.000 euro"*. E MANCUSO: "Per venerdì". MANCUSO ancora: *"A che ora passa il pullman? Verso le sei e mezza, sette quell'altro parte"*, chiede conferma. E CAPPA: "*No, è un altro, è uno di Isola*" (si riferisce all'autista). *"Ci portiamo la busta di quelle .. (incomprensibile). se c'è l'altro non ci fa niente, ma la maggior parte di queste cose devono bruciate quando vai in ufficio, nella stufa. 1.000 glieli possiamo dare anche per la stufa"*. Praticamente, da queste conversazioni si comprende che è stata preparata questa busta da consegnare all'autista del pullman. Nel corso di una successiva

conversazione (prog. 472, RIT 2930/11) CAPPA comunica a MANCUSO l'utenza dell'autista: 3396238908, che è intestata a Magni Antonio, di Isola Capo Rizzuto. Alle 16:48 MANCUSO chiama l'autista, Tonino, dicendogli di dovergli consegnare una busta da recapitare a Cutro. Non hanno bisogno di specificare altro: Tonino dice: *"Va bene"*. E si accordano per vedersi (prog. 472 RIT 2930). La busta viene materialmente consegnata all'autista del pullman da Cardella, che viene appositamente incaricato (prog. 3608, RIT 2788/2011). Quest'ultimo dà immediatamente conferma a CAPPA dell'avvenuto recapito (prog. 3610, RIT 2788).

Molte altre, ha detto il teste, le altre conversazioni di questo genere indicative dell'esistenza di fatturazioni per operazioni inesistenti che si sono sviluppate nel dicembre del 2011. Nel dettaglio, il teste ha richiamato (cfr. udienza 8.11.2016) la telefonata nr. 3199 RIT 2788/2011 del il 15 dicembre del 2011 in cui CAPPA chiede a MANCUSO: *"E' sicuro che oggi vi fa, Vincè?"*, esortandolo proprio a consegnargli del denaro contante. In una successiva telefonata (la 356 RIT 2930/2011) CAPPA quantifica in circa 10.000 euro la necessità che ha e MANCUSO, confermando la fattibilità dell'operazione, dice: *"E va bene, fatelo"*. Poi chiede la consegna di un assegno da monetizzare di quell'importo. E dice: *"Se vai oggi dal commercialista, fate tutto, che poi quando vengono i ragazzi, no portano i pannelli, dopo gli date quella tagli.atina là.."*, riferita, secondo il teste, proprio all'assegno che doveva ricevere MANCUSO da monetizzare. Il 15 dicembre del 2011 (prog. 3231 RIT 2788/2011) MANCUSO avvisa CAPPA di essere ancora in banca. Successivamente (prog. 3242, RIT 2788/2011) lo informa che presso l'istituto di credito erano, però, sorti dei problemi tanto da non essere riuscito ad avere il contante. CAPPA lascia trasparire il suo disappunto, perché, come ha dedotto il teste, doveva restituire il denaro ad altre persone: *"Stiamo incasinando – gli dice – un po' la situazione, ma io mi sono esposto in un certo modo, mi capisci? Mi sono esposto in un certo modo. Sono là io, Vincè. Sono a Reggio Emilia domani"*.

MANCUSO, non potendo fare altrimenti, è costretto comunque a rimandare, tant'è che gli dice: *"Quando partite, che siete a Carpi, mi dite qualcosa, che mando il ragazzo. Io domani mattina vengo qua a Bologna, poi, quando partite, che passate da Reggio Emilia, che ve li do a voi"*. La mattina del 16.12.2011 CAPPA e MANCUSO si incontrano al solito posto a Carpi, ossia il distributore di benzina nei pressi del casello autostradale (prog. nr. 3247, RIT 2788/2011). Alle 10:32 vi è un'altra telefonata (prog. 3264, RIT 2788/2011): MANCUSO esorta la moglie a recarsi presso la TERCAS, filiale di Modena, per monetizzare due assegni circolari. Alle 12:37 (prog. 3295 RIT 2788/2011) MANCUSO invita nuovamente CAPPA ad incontrarlo *"dove ci siamo visti stamattina"*. Questi lo esorta a spostarsi nella zona di Reggiolo dove si trova in quel momento, ma MANCUSO riferisce di non voler correre rischi: *"Arrivi, però metti che esco dal casello e mi fermano"*, perché, a detta del teste, ha il contante in mano. La consegna del denaro avviene nei pressi del casello autostradale di Pegognaga e avviene tramite Cardella Vincenzo, che viene incaricato proprio da MANCUSO (prog. 3308, RIT 2788/2011, e prog. 3311, RIT 2788/2011).

Al termine dell'esame diretto il teste, ha puntualizzato il legame tra la società AZ SERVICE e VILLIRILLO Romolo: *"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. L'altra volta avevo dato contezza del denaro che da giù veniva bonificato da VILLIRILLO, veniva bonificato su, sui conti delle società riconducibili ad AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore. In realtà il*

denaro andava anche giù. E, questo, ne abbiamo prova quando i Carabinieri di Crotone arrestano la prima volta VILLIRILLO Romolo, che viene trovato in possesso di numerosi assegni che aveva in mano, in particolare ce n'erano due: l'assegno numero 0249692345, tratto sul conto corrente della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro a favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, e l'assegno numero 2048511, tratto sul conto 50602815 della banca Adige Po, filiale di Vescovano (Padova), dell'importo di 5.400 euro, a favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, cioè l'impresa di VILLIRILLO. Entrambi gli assegni erano stati emessi dalla AZ SERVICE."

In sede di controesame il teste ha poi puntualizzato che:
1) circa le segnalazioni per operazioni sospette sulla AZ SERVICE non sono state chieste all'UIC eventuali segnalazioni. Sebbene risulti che amministratore dell'AZ era Businaro Terenzio, su di lui non sono state fatte segnalazioni, tenuto conto che non è mai stato identificato compiutamente dagli operanti; ciò che il teste ha riferito è che vi era un soggetto alle dipendenze di AZ che si rapportava con CAPPA, e che dalle telefonate veniva chiamato Enzo, ma se egli fosse il Businaro non vi è contezza;
2) per quanto riguarda il rapporto fra VILLIRILLO, AIELLO e LEROSE, nelle telefonate tra questi ultimi e CAPPA si fa riferimento a rapporti commerciali con VILLIRILLO, tuttavia non vi è contezza di contatti diretti fra il VILLIRILLO e AIELLO e LEROSE.
3) le transazioni finanziarie che si presumono false ricollegabili a MANCUSO non sono soltanto quelle dell'AZ SERVICE, ma anche altre, perchè il nome di AZ non sempre veniva detto nelle conversazioni intercettate; in altre telefonate si parla di giri di soldi su cui non è stato possibile trovare a chi erano riconducibili,
4) per quanto riguarda la busta di carta data da CAPPA a MANCUSO, e che poi è stata consegnata da quest'ultimo a Cardella che a sua volta la aveva consegnata all'autista del pullman per essere portata a Cutro, non si sa a chi sia stata consegnata, con la precisazione che dalle telefonate era stato dedotto che l'autista sapeva a chi doveva essere consegnata (Su questo particolare vi è una contestazione: secondo la difesa dalle telefonate 1189 del 20.12.2011, e 1194, 1195, 1275, 1284 si evincerebbe che chi ha ritirato la busta sono Cutruzzolaro Carmine e Ciampà Franco).
5) era stato Sammartino Pasquale a portare MANCUSO alla Banca Interprovinciale, ma oltre a ciò, non erano state effettuate indagini sulla natura degli eventuali assegni scambiati fra di loro, o sui rapporti fra Sammartino e MANCUSO.
- il meccanismo delle triangolazioni finanziarie operava in questi termini: AZ dava l'assegno a CAPPA, CAPPA dava l'assegno a MANCUSO, MANCUSO lo versava in banca, ritirava dalla banca i contanti, tratteneva una quota, li ridava a CAPPA che li ridava alla AZ. La quota era il suo guadagno per l'operazione; non risulta al teste che il MANCUSO dovesse dare conto del guadagno a nessun altro;
6) per quanto riguarda le telefonate nr. 3041 e nr. 3060 RIT 3069 nonché l'ambientale nr. 1054 RIT 1827, aventi ad oggetto un presunto bonifico che doveva fare CAPPA nei confronti di BELFIORE Carmine, non sono stati fatti accertamenti bancari tenuto conto che la figura di BELFIORE è stata esaminata completamente dalla Guardia di Finanza di Cremona visto che il capo 120 si interfaccia con i capi 106 e 107.

5.6. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo

A completamento del quadro delle indagini compiute e delle prove raccolte in dibattimento, vi sono poi, le dichiarazioni rese dal Maresciallo Nocerino all'udienza del 19.10.2016, il quale ha riferito in merito alle posizioni degli imputati FLORO VITO, CAPPA e BELFIORE o meglio, del rapporto tra CAPPA, da un lato, e gli altri due sodali dall'altro, nell'ambito dell'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Ha riferito il teste che "*Il CAPPA Salvatore per tale compito, cioè sempre per emettere fatture e registrare, si avvaleva di due aziende: della AZ SERVICE S.r.l. e della INNOVAZIONI S.r.l.*". Numerose sarebbero le conversazioni registrate tra CAPPA Salvatore e FLORO VITO Gianni, nel corso delle quali essi discutevano di bonifici e fatture, usando l'appellativo di documenti o fogli.

A dimostrazione dell'assunto il teste ha indicato una serie di intercettazioni esemplificative, a suo dire, di come FLORO VITO, tramite la ARGON di BELFIORE abbia fornito alla AZ Service due fatture false restituendo nello stesso tempo 25.000 euro. Vi sarebbe ad esempio, l'intercettazione telefonica n. 9951 RIT 214/12, in cui CAPPA chiama FLORO VITO e gli dice: *"Mi hai fatto l'IBAN, però non mi hai dato il coso, l'intestazione e tutto, hai capito?"*; successivamente chiama BELFIORE Carmine e gli chiede di mandargli un SMS con i dati completi della ARGON (prog. N. 9954, RIT 214). Alle 18:34 (prog. 9957 RIT 914/12) BELFIORE Carmine invia a FLORO VITO il messaggio contenente il nome ARGON S.r.l. con tutti i dati che FLORO VITO prontamente gira a CAPPA Salvatore. Sempre il 4 settembre (prog. 9973 RIT 214/12), FLORO VITO e CAPPA si sentono per darsi appuntamento l'indomani mattina. Il giorno dopo, il 5.9.2012, alle 10:16 BELFIORE Carmine contatta FLORO VITO e lo informa che si sta recando a Parma per prelevare un po' di soldi (prog. 9996, RIT 214/12). FLORO VITO gli chiede se ci sono disponibilità anche per lui, Carmine risponde che, non appena arriverà in Posta, gli farà sapere. Dopo circa mezz'ora (prog. 10000, RIT 214/12) Carmine informa Giuseppe che c'è la disponibilità di una ventina e Giuseppe gli risponde che passerà a ritirarli. Alle 12:58, FLORO VITO Gianni contatta l'ufficio delle Poste di Parma e chiede la possibilità di ritirare 25.000 euro per l'IMMOBILIARE TRE. L'impiegata gli dà l'okay, ma tiene a precisare: *"Va beh, comunque li preleva con la Postamat, vero?"*, gli chiede la modalità di prelevamento. FLORO VITO, trascorsa circa un'ora, alle 13:57 (prog 10038, RIT 214/12), dopo aver effettuato il prelievo all'ufficio postale di Parma, chiama CAPPA per chiedergli di incontrarlo: *"Ci vediamo a Nogarole Rocca, non farmi arrivare là sopra"*. FLORO VITO, dopo aver incontrato CAPPA Salvatore, alle 19:59 (prog. 10091, RIT 214/12) chiama BELFIORE per dirgli che deve passare a casa sua: *"Se passo, devo lasciarti il documento"*. Tanto accade perché alle ore 20:24 (prog. 10096, RIT 214/12) FLORO VITO chiama Carmine e gli dice che sta sotto casa sua. Il giorno seguente, e cioè il 6.9.2012, alle 08:52 (prog. 10109, RIT 214/12), BELFIORE Carmine chiama FLORO VITO e gli chiede a chi deve intestare la fattura. Dopo circa cinque minuti, alle 08:56 (prog. 10110, RIT 214/12), FLORO VITO contatta CAPPA Salvatore e gli chiede: *"Però per farli ci vuole il nome della ditta"*, e CAPPA gli dice che la fattura va fatta all'AZ SERVICE. In seguito, alle ore 9 (prog. 10111, RIT 214/12), FLORO VITO invia il messaggio contenente l'indicazione AZ SERVICE e tutti i dati di riferimento della fattura da fare.

Inoltre, il 19.12.2012 viene intercettata un'e-mail inviata alla AZ SERVICE, contenente copia della distinta di disposizione del bonifico, con causale a saldo fattura 33 del 5.9.2012, sul conto postale della società IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO. Ciò per dimostrare, in tesi d'accusa, che erano tutte fatturazioni per operazioni inesistenti, che servivano solo per spostare fondi dai vari conti correnti.
Per quanto riguarda la AZ SERVICE SRL il teste ha spiegato che *"noi abbiamo accertato le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla IMMOBILIARE TRE (che è riconducibile a FLORO VITO Gianni) nei confronti della AZ SERVICE, che per l'anno 2012 ammontano a 132.000 euro. Abbiamo le fatture allegate. l'allegato 107 di quando abbiamo parlato di FLORO VITO. Mentre per quanto riguarda la ARGON, nell'anno 2012 ha emesso 27.000 euro, fatture allegate al capo 107, quando abbiamo parlato di BELFIORE"*. La società sarebbe riferibile a CAPPA Salvatore.
Per quanto riguarda la INNOVAZIONI SRL vi è l'intercettazione n. 6746, RIT 214/12, in cui *"FLORO VITO Gianni alias Giuseppe chiama lo studio di consulenza Minervino e chiede all'impiegato, tale Pina, di inviare la visura camerale della TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. all'indirizzo di posta elettronica INNOVAZIONI. Atteso che la TECNOTRASPORTI MECCANICA risulta essere, dagli atti di indagine, una mera cartiera gestita da FLORO VITO e che l'invio di una visura camerale presuppone l'esistenza di un rapporto commerciale, è ragionevole dedurre che la INNOVAZIONI abbia contabilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l"*.
La società, ha spiegato il testimone, è riconducibile, secondo la tesi d'accusa, ad AIELLO Antonio, e pur tuttavia utilizzata da CAPPA Salvatore come evincibile dalla conversazione n. 2 RIT 3204 del 30.11.20112.

Un altro elemento che dimostrerebbe il collegamento tra tutti questi soggetti viene, secondo la prospettazione d'accusa, *"...dal rinvenimento presso l'abitazione di CAPPA Salvatore di una visura camerale della IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni. Oltre agli elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche, la prova che, secondo noi, CAPPA Salvatore ha utilizzato la INNOVAZIONI S.r.l. e la AZ SERVICE per l'emissione e per la registrazione di fatture false viene dalle fatture emesse dalla società di FLORO VITO Gianni e BELFIORE. Abbiamo rinvenuto una serie di fatture emesse dalla ARGON, dalla IMMOBILIARE nei confronti della AZ SERVICE e della INNOVAZIONI, quindi per dimostrare questo rapporto che esisteva tra i soggetti. E per il 2012 abbiamo rilevato l'emissione di fatture per l'imponibile totale di 290.916 euro, mentre dalle movimentazioni eseguite da FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine sui conti correnti intestati alla IMMOBILIARE TRE possiamo vedere, abbiamo rilevato in entrata i bonifici che provenivano dalla INNOVAZIONI e in uscita i prelevamenti in contanti, quindi per dimostrare che queste società erano a lui riconducibili. Abbiamo esaminato delle movimentazioni sul conto corrente postale numero 1001530508, intestato alla IMMOBILIARE TRE, e abbiamo visto questi bonifici che ventivano verso la INNOVAZIONI e verso la AZ SERVICE. Poi abbiamo esaminato il conto corrente 1001577004, intestato alla ARGON, dal quale si rilevano dei prelevamenti in contanti in uscita, ma la provenienza dei bonifici effettuati della INNOVAZIONI e dalla AZ SERVICE"*.

Vanno poi segnalate sul tema relativo al coinvolgimento di BELFIORE Carmine le telefonate (già segnalate dal Maresciallo D'Agostino), nelle quali costui viene direttamente coinvolto BELFIORE Carmine senza l'intermediazione di FLORO VITO Gianni.
Il 12.1.2012 CAPPA contatta FRONTERA per chiedere spiegazioni su quanto indicato "*sulla fotocopia delle carte*" a proposito dei bonifici da eseguire in favore di differenti destinatari, tra i quali, Carminuzzo, BELFIORE Carmine (prog. 3059 RIT 3069/2011).. FRONTERA risponde che il denaro doveva essere inviato sui codici forniti, ma CAPPA riferisce di aver bisogno dei nominativi degli intestatari a cui indirizzare i bonifici. FRONTERA afferma di avergli comunicato tutte le informazioni, ma CAPPA dice che in alcuni casi erano mancanti. FRONTERA lo esorta a verificare meglio il documento, precisando che erano state inserite le indicazioni di un'impresa. CAPPA trova i dati della ditta ARGON S.r.l., che però era priva del relativo codice; in un altro caso era solo indicato il nome di BELFIORE Carmine. FRONTERA risponde che era stato riportato anche il nome di CROCI Debora, nominativo confermato da CAPPA, sebbene abbinato ad un'altra movimentazione da eseguire. FRONTERA lo esorta nuovamente a verificare il documento, dato che, secondo lui, erano state riportate tutte le informazioni necessarie. Nel corso della lettura del documento, CAPPA riferisce però di non trovare il codice BIC, chiarendo in tal modo che si trattava di movimentazioni di denaro verso l'estero. Non riuscendo a chiarire i dubbi di CAPPA, FRONTERA lo esorta a contattare direttamente "Carminicchio", ossia BELFIORE Carmine

Pochi minuti dopo era infatti intercettata la conversazione tra CAPPA e BELFIORE (prog. 3060 RIT 3069/2011), nel corso della quale erano chiariti i dubbi in relazione ai beneficiari dei bonifici e alle cifre da distribuire. Tali indicazioni, erano state predisposte dallo stesso BELFIORE, il quale le aveva trascritte su un foglio consegnato a CAPPA per il tramite di FRONTERA, chiamato anche nel corso della presente conversazione con il suo nome Francesco
BELFIORE Carmine = pronto?
CAPPA Salvatore = pronto, Caluzza [fonetico]?
BELFIORE Carmine = sì
CAPPA Salvatore = come mai parli così piano?
BELFIORE Carmine = ah Turu.
CAPPA Salvatore = non devi disturbare a nessuno?
BELFIORE Carmine = eh, sono impegnato, dimmi.
CAPPA Salvatore = e puoi parlare? O no?
BELFIORE Carmine = sì, posso parlare, piano ma posso parlare.
CAPPA Salvatore = ascoltami un po'. BELFIORE Carmine = mh.
CAPPA Salvatore = io ti devo mandare i bonifici, allora, in una, a quella dell'Unicredit c'e scritto il tuo nome.
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = ad un'altro c'e scritto quello lì della tua fidanzata, moglie, quello che sia, Croci, ad un altro c'e scritto FML S.r.l.
BELFIORE Carmine = sì, sì.
CAPPA Salvatore = alle altre [#] ad uno c'e scritto Argon S.r.l

BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = ma là quelli là mi hanno detto di non mandarli, te li mando a quello? Te li posso mandare a quella? Sempre Unicredit, Argon S.r.l..?
BELFIORE Carmine = e perché? Il foglio di. .
CAPPA Salvatore = perché ti spiego, perché [#] il foglio tuo che mi ha dato Francesco, che ci sono scritti i nomi.
BELFIORE Carmine = eh.
CAPPA Salvatore = c'è una che non c'è [#] dove non ci sono scritti i nomi a chi è intestata, a una c'è scritto Croci, ad un'altra FML S.r.l., ad un'altra il nome tuo, ad un'altra c'è scritto... l... Argon S.r.l., però All'Argon S.r.l. non gliene avete messi numeri, dove avete messo i numeri a due manca il nome, che uno sarebbe quello della Posta, mi senti?
BELFIORE Carmine = eh, e non c'è il nome, sì?
CAPPA Salvatore = no, non c'è.
BELFIORE Carmine = quello della Posta sempre Argon è.
CAPPA Salvatore = Argon è quello della Posta? BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = bene e quell'altro che avete messo il numero sette, sennò non ci capiamo, non c'è scritto niente, non c'è il nome
BELFIORE Carmine = aspetta che ho l'altro foglio io qua, così... ehm... allora, tu capisci che dove c'è scritto il sette?
CAPPA Salvatore = tu hai la stessa fotocopia che ho io?
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = allora, c'è scritto BELFIORE Carmine?
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = a fianco, quello lì in orizzontale, dove ti devo mandare i sette, no?
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = non ce n'è nome, lo vedi? Lo vedi che non ce n'è nome?
BELFIORE Carmine = ma tu stai parlando dove ci sono i sette? Giusto?
CAPPA Salvatore = eh, dove c'è il sette.
BELFIORE Carmine = quello è il mio.
CAPPA Salvatore = è pure BELFIORE?
BELFIORE Carmine = sì, sì.
CAPPA Salvatore = vediamo che non sia lo stesso.
BELFIORE Carmine = no, no, quello è il mio.
CAPPA Salvatore = è novantuno, allora tutte e due sono BELFIORE, questi due di sotto.
BELFIORE Carmine = questo... sì, esatto, quelli due di sotto.
CAPPA Salvatore = quelli due di sotto sono BELFIORE. BELFIORE Carmine = sì.

CAPPA Salvatore = poi dove c'è tre, una e dell'FM... L S.r.l., dove c'è tre, giusto?
BELFIORE Carmine = allora, vediamo...
CAPPA Salvatore = quella al centro, Cariparma.
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = quella al centro, FML, giusto?
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = poi a fianco c'è quella lì, Argon S.r.l., però lì non c'è scritto niente. Vuoi che a quella dove invece gliene mando sette, a quella di prima, gliene mando altri tre a questa e quattro a quella?
BELFIORE Carmine = no, manda qua, sette qua.. fai come sono, come sono.
CAPPA Salvatore = come sono? Però non mi hai capito, a quella di sette, ti devo mettere il codice tuo, allora? Ci devo mettere il nome tuo. BELFIORE Carmine?
BELFIORE Carmine = il nome mio, mettici il nome mio.
CAPPA Salvatore = perché non c'era il nome, ho detto vediamo il nome che è perché serve il nome.
BELFIORE Carmine = il nome mio, il nome mio.
CAPPA Salvatore = l'altro è l'FML e l'altro è di Croci e l'altra... sopra, quella là di . quella di sopra è sempre Croci? Quella della Posta?
BELFIORE Carmine = della Posta?
CAPPA Salvatore = sì, bancoposta, quello sopra.
BELFIORE Carmine = quello, quello è... Argon. CAPPA Salvatore = Argon?
BELFIORE Carmine = sì.
CAPPA Salvatore = bene, allora gli metto Argon e vuoi che gliela mando invece ad Argon... quella dell'Unicredit o gliela mando alla Posta? Va bene, dai, Argon è allora.
BELFIORE Carmine = falli come sono, ohi Tu'.
CAPPA Salvatore = come sono, no, no, però ci mancava il nome, e allora ora sotto so che è BELFIORE e sopra è Argon, va bene.
BELFIORE Carmine = esatto, capito?
CAPPA Salvatore = okay.
BELFIORE Carmine = quello in mezzo, dove non c'è scritto niente, non fare niente.
CAPPA Salvatore = va benissimo, a posto.
BELFIORE Carmine = okay?
CAPPA Salvatore = no, siccome mi mancava il nome, allora pomeriggio ti faccio il nome a quello, hai capito?
BELFIORE Carmine = ho capito, ho capito, va bene.
CAPPA Salvatore = va bene, ciao, ciao.
BELFIORE Carmine = ohi Tu', ma il nome tuo non mi è uscito, questo

è il numero tuo è?
CAPPA Salvatore = questo è un altro, il numero mio è sempre quello, quello che hai tu è l'originale, tu vai tranquillo.
BELFIORE Carmine = l'originale, ho capito.
CAPPA Salvatore = e niente, va bene?
BELFIORE Carmine = va bene, okay, tutto bene?
CAPPA Salvatore = tutto a posto, sì. Le hai passate bene le feste?
BELFIORE Carmine = si. CAPPA Salvatore = va benissimo, okay.
BELFIORE Carmine = ciao, ciao, ciao.
CAPPA Salvatore = ciao, ciao.

Tutta la documentazione citata dai due testimoni finora analizzati è stata prodotta alle udienze del 22.12.2016 e del 27.3.2018.

5.7. Le dichiarazioni degli imputati

All'udienza dell'11.7.2017 sono state prodotte le dichiarazioni difensive scritte di AIELLO e LEROSE. Essi sostengono, nella sostanza, di avere iniziato a svolgere attività di falsa fatturazione con CAPPA che gliene aveva fatto proposta, quale unico modo per risollevarsi dalla crisi economica e per potere guadagnare quanto necessario per mantenere le loro famiglie. Essi, tuttavia, non avevano la benchè minima intenzione di agevolare la associazione mafiosa essendone completamente estranei, non conoscendone i membri né, in ogni caso, sapendo di un eventuale coinvolgimento all'interno della stessa da parte di CAPPA e VILLIRILLO. Hanno poi sminuito il significato dei viaggi in Germania, effettuati per verificare la possibilità di aprire società oltre confine salvo poi dire che in uno di questi viaggi, una volta aperti i conti correnti, avevano prelevato 5 000 euro a testa.

"Noi sottoscritti Aiello Giuseppe (nato a Crotone, il 20.01.1977) e Lerose Salvatore (nato a Cutro, il 06.12.1974) intendiamo rilasciare le seguenti dichiarazioni in merito alla vicenda che ha portato al nostro arresto in data 28.01.2015 nel procedimento n. 7858/12 RGNR:
Ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia perché eravamo davanti al Giudice di Verona ed eravamo molto confusi.
Siamo originari di della Calabria (Cutro/Cotrone) ma viviamo dal 1990 a Verona. Abbiamo iniziato a lavorare nel settore edilizio già nel 1991 prima attraverso ditte individuali e poi costituendo delle società:
nel 2001 abbiamo costituito la società 'movaeuro costruzioni' s.n.c.; nel 2007 'A L Costruzioni' S.A.S. (socio accomandatario Aiello Giuseppe);
nel 2011 'Innovazioni' S.R.L.

Le predette società hanno regolarmente lavorato e fatturato fino circa alla metà del 2011.
In quel periodo, però, a causa della crisi economica il lavoro è calato e ci siamo trovati in grosse difficoltà.
Ci siamo messi, quindi, alla ricerca di ogni possibilità lavorativa che potesse consentirci di sopravvivere e di mantenere le nostre famiglie (siamo entrambi sposati e padri di due bambini ciascuno) e ci siamo rivolti a tutte le persone che conoscevamo.

Tra i soggetti a cui ci siamo rivolti c'era anche Cappa Salvatore, originario anche lui del paese di Curo e che, per quanto in nostra conoscenza, lavorava nel settore edilizio.
Dopo qualche tempo Cappa ci fece questo tipo di offerta: noi dovevamo emetiere fatture per operazioni inesistenti ed in cambio di ciò avremmo potuto trattenere il 5% della somma che ci sarebbe stata versata attraverso bonifico.
Non avremmo voluto ricorrere a metodi illeciti, ma in quel momento ci parve l'unica possibilità per guadagnare qualche cosa.
Tra il 201 3 e il 2012 abbiamo emesso fatture con questo metodo per circa 400.000,00 euro.
Poi, nel corso del 2012, visto che eravamo riusciti a riprendere l'attività lavorativa abbiamo interrotto questo sistema di falsa fatturazione con Cappa e anche i rapporti con lo stesso.
Per quanto riguarda la persona di Villirillo Romolo teniamo a precisare che noi non lo conosciamo.
E' vero che alcuni bonifici relativi a quelle fatture provenivano da questo nominativo, ma sinceramente per noi era indifferente. Nel senso che Cappa ci diceva che il bonifico era stato effettuato e noi verificato unicamente che i soldi fossero arrivati sul conto. Il nominativo poteva cambiare anche perché erano diverse le società dalle quali provenivano i bonifici e quasi nessuno era direttamente intestata a Cappa. Eravamo certamente a conoscenza a.Il'illiceità delle operazioni ma abbiamo sempre pensato che si trattasse di una frode fiscale attraverso la quale Cappa (o meglio le società a lui riconducibili) evitava di pagare le tasse o comunque pagava meno del dovuto.
Non conosciamo quasi nessuno degli altri indagati in questo procedimento tranne qualcun altro originario dei nostri paesi natali, con i quali però non abbiamo avuto alcun rapporto lavorativo.
Non abbiamo sicuramente inteso finanziare, né agevolare in nessun modo alcuna associazione a delinquere si stampo mafioso.
Per ciò che riguarda i viagg: da noi intrapresi in Germania vogliamo chiarire quanto successo.
Nel 2012, verso marzo, abbiamo avuto delle difficoltà con le banche perché le società A.L. costruzioni e Innovazione erano state protestate e quindi non riuscivano ad operare nelle banche.
Cappa ci aveva parlato della possibilità di risolvere il problema aprendo dei conti correnti in Germania.
La prima volta che siamo andati a Monaco, però, lo abbiamo fatto in realtà per verificare l'opportunità di aprire una società lì per operare nel settore dei pannelli solari. Tale operazione non andò poi in porto a causa dei costi che non erano poi molto più bassi rispetto a quelli in Italia.
Con il secondo viaggio, invece, abbiamo effettivamente aperto due conto correnti, uno intestato ad Aiello Giuseppe ed uno a Lerose Salvatore.
Con il terzo viaggio, infine, abbiamo prelevato da questi conti circa 5.000 euro a testa.
Infine teniamo a sottolineare che siamo entrambi incensurati ed alla prima esperienza carceraria."

Così come AIELLO e LEROSE, anche MANCUSO Vincenzo ha ammesso, all'udienza dell'8 giugno 2017, la sua responsabilità in ordine alla falsa fatturazione, negando, tuttavia, qualsiasi

legame con la cosca GRANDE ARACRI e con VILLIRILLO Romolo, sostenendo di avere agito esclusivamente per il suo profitto personale:
"Signor Presidente, voglio dire in merito al capo d'imputazione 120 ossia in merito alle fatture emesse dalle mie società EDIL BUILDING e MAGNOLIA S.r.l., alla società AZ SERVICE, che sono fatture false, sono fatture per operazioni inesistenti, non avendo mai avuto rapporti commerciali, non avendo mai conosciuto la AZ SERVICE. Queste operazioni di falsa fatturazione, me le ha proposte CAPPA, che io conosco perché è di Cutro, ma con il quale io non ho mai avuto rapporti, se non dall'ottobre del 2011 ad aprile/maggio 2012, solo per le false fatturazioni con AZ SERVICE. Il meccanismo delle false fatturazioni funzionava così: io facevo le fatture a AZ SERVICE; loro davano l'assegno a CAPPA; CAPPA mi dava l'assegno, a me; io lo scambiavo in banca e mi trattenevo il mio 10%. I soldi, li davo a CAPPA; CAPPA, questi, li dava di nuovo a AZ SERVICE. I soldi per rendere liquidi gli assegni di AZ SERVICE sono i miei, non della cosca GRANDE ARACRI, come dice la Procura, secondo la quale io, tramite VILLIRILLO, riciclavo i soldi di GRANDE ARACRI. Non c'è, come ha detto il Maresciallo D'Agostino all'udienza dell'8 novembre, a pagina 128 del verbale, nessuno, e dico nessuna chiamata tra me e VILLIRILLO in cui si parla di soldi o di operazioni. Io, gli assegni di AZ SERVICE, li liquidizzavo con i miei soldi. La EDIL BUILDING non è una società cartiera, come lo stesso Maresciallo D'Agostino dice a pagina 132 del verbale. E poi, Presidente, c'è un'altra cosa: il Maresciallo D'Agostino dice la verità quando afferma che la quota che io mi trattenevo dalle operazioni è il mio guadagno e non c'è nessuno, e dico nessuno che mi chiede conto di questo guadagno che traggo da queste operazioni. Lo dice giustamente ed onestamente lo stesso D'Agostino a pagina 33 del verbale. Allora, Presidente, che associato sono? Io non sono partecipe di alcuna associazione mafiosa. Io sono uno che faceva fatture false per un proprio guadagno personale. Condannatemi per questo, signor Presidente. Sul capo 121 dico solo che è vero che la MAGNOLIA la gestivo io, ma non è vero che alla fine quello di eludere la disposizione di Legge in materia di prevenzione patrimoniale. Quando si sentiranno i testi indicati in lista, si capirà. La ringrazio, signor Presidente, e buona giornata".

Anche **BIGHIGNOLI** Andrea ha depositato le proprie dichiarazioni difensive, evidenziando la sua totale estraneità ai fatti e precisando che i suoi contatti ed il suo coinvolgimento nella vicenda con CAPPA erano dovuti esclusivamente al fatto che, conosciutolo per sorte ed avendo condiviso la sua intenzione di aprire una società in Germania dove la tassazione era maggiormente favorevole, lo accompagnò in Germania insieme a GULLA', senza però partecipare consapevolmente ad alcuna attività con lui, così come accadde in occasione del secondo viaggio, effettuato insieme ma solo per comodità comune.

"Nel 1998 ho incominciato l'attività di consulente del credito presso il Dottor di Beni Giorgio aprendo una partita Iva come procacciatore d'affari. Nel 1999 abbiamo costruito insieme a bordo dei Beni Giorgio la società Eurtunia Srl svolgendo l'attività per il gruppo prima casa. Nel 2001 mi sono iscritto all'albo neo costituito dei mediatori creditizi"al numero di registro 9742. Dopo aver collaborato per circa un anno e mezzo con il gruppo Tecnocasa ho aperto nel 2003 un ufficio di consulenza di credito a Cadidavid frazione di Verona in società con il gruppo master casa, facente parte della società media Mutui Srl. Il signor Cappa Salvatore

mi è stato presentato da un ragazzo che faceva l'agente immobiliare all'incirca tra il 2004 e il 2005 in quanto parte venditrice di immobili che i clienti dell'agente immobiliare dovevano acquistare. In fase successiva il signor Cappa mi ha presentato, saltuariamente, altri clienti che dovevano acquistare appartamenti da lui o da altri suoi conoscenti. Alla fine del 2011 e i primi del 2012 in occasione di un'ultima pratica di mutuo in corso espressi ,pur parie', al sîgnor Cappa Salvatore la mia volontà di chiudere l'attività e costituire una società in Germania (in quanto il regime fiscale tedesco era meno pesante e il settore alimentare e della ristorazione era sempre stata la mia vera passione. infatti oggi lavoro come cuoco) per importare/esportare prodotti alimentari tedeschi e italiani in quanto il mercato immobiliare e della consulenza aziendale ormai non dava più guadagni tali da permettere un degno stile di vita. In quell'occasione il signor Cappa espresse il suo desiderio di poter venire con me in Germania alla prima occasione possibile per poter parlare con il mio commercialista tedesco. Aleksander Sitze (studio Mader e Stadler), presentatomi da un avvocato di Verona che segue società con diritto tedesco. in quanto voleva delle delucidazioni in materia fiscale tedesca per poter vedere di aprire una società in Germania nel settore delle costruzioni. In quell'occasione il signor Cappa mi raccontò che da giovane era già stato in Germania come caposquadra di un'impresa di costruzioni e che si era trovato molto bene. Nel Gennaio 2012 ci siamo recati lo, il signor Cappa e il suo factotum Francesco Gulla' presso lo studio del commercialista Sitzes a Monaco di Baviera e in quell'occasione il signor Cappa si fece spiegare le agevolazioni fiscali vigenti in Germania con minore tassazione. Chiese al commercialista di poter aprire un conto corrente personale e si fece fissare subito un appuntamento presso la Banca Stadsparkasse con sede in Marien in Platz a Monaco di Baviera. Sempre in quella giornata il sig. Cappa e Gulla' aprirono due conti correnti personali a loro nome per poter incominciare a lavorare con la Germania in previsione di una futura apertura di una società a Monaco.

Successivamente ricevetti una telefonata dallo studio del mio commercialista tedesco che mi invitava a recarmi in Germania per stipulare presso lo studio del notaio l'atto costitutivo della mia società gmbh unipersonale (corrispondente alle nostre S.r.l. unipersonale).

Poiché il signor Cappa mi chiese gentilmente di avvisarlo quando sarei salito in Germania, perché così si sarebbe fatto fissare un appuntamento presso lo studio commercialista. per poter parlare con gli altri soci futuri della costituzione della loro società, lo avvisai e mi chiese se volevo un passaggio così avremmo fatto una macchinata unica per dividere le spese del viaggio. In quell'occasione mi accompagnarono presso lo studio del notaio mentre loro andarono dal commercialista a discutere della costituzione della società. In seguito dopo aver costituito la mia società unipersonale Big in Italy GMBH, mi vennero a prendere fuori dal notaio e mi accompagnarono vicino alla banca Unicredit dove aprii un conto corrente della mia società in quanto per legge bisognava aprire un conto corrente dell'azienda e versare il capitale sociale in due tranches da € 12.500,00. Questo conto corrente non venne mai utilizzato in quanto i miei guadagni successivi non mi permisero di recuperare una somma tale da poter svolgere l'attività e di fatto la società "Big in italy gmbh"non fu mai attivata. Tengo a precisare, inoltre, che non vi erano deleghe di firma su tale conto corrente. Nella stessa giornata Il sig. Cappa e i suoi amici andarono tramite un loro amico presso la Deutsch Bank ad aprire dei conti correnti personali."

Infine, SCIDA Domenico ha reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 4.7.2017, sostenendo di avere conosciuto CAPPA tanti anni fa (15-20) all'interno della concessionaria di Crotone e di avere inizialmente intrattenuto con lui rapporti commerciali relativi alla compravendita di automobili. A distanza di anni, nel 2011-2012, in piena crisi economica, si era fatto risentire dicendogli che aveva intenzione di aprire una società in Germania, per risollevarsi dalla crisi. SCIDA sperava che gli comprasse il suo locale o lo prendesse in affitto "*niente di tutto questo, venne una volta con, mi chiamò dice sì facciò il contratto così mi prendo il magazzino, facciamo tutto insieme. Dico va bene Salvatore vieni. E' venuto, venne mi ricordo io, parlò con, venne mi disse come possiamo a fare ad aprire un conto, gli ho detto c'abbiamo il signor Ziziola sezione della Deutsche Bank a Monaco, noi eravamo 70 chilometri fuori, ho detto con questa persona è una persona squisita parla italiano e tedesco, consigliani. E' andato lì, è andato, dopo ricevo una telefonata che avevano aperto questi conti. Avevano aperto dei conti mi dice sì Mimmo facciamo l'azienda, la facciamo da te anche perché qua ci serve l'indirizzo devono mandare le carte, le carte di credito, ci vuole un indirizzo in Germania, non te le possono mandare in Germania. Mi chiese allora Ziziola, Mimmo mettiamo l'indirizzo dell'officina tua così tanto loro devono fare... e si chiamava l'azienda edil e qualcosa, roba, cose non lo so*".
Una volta indicato l'indirizzo iniziarono ad arrivare le comunicazioni e le lettere dalla banca che lui non aprì mai.
Sollecitò più volte CAPPA ad andarle a ritirare ma senza risultato, tanto che il postino gli consigliò di rifiutarle. Chiamò anche la Banca per dirgli di non inviare più al suo indirizzo la posta perché la società non la aveva aperta lui.
Alla stessa udienza la difesa di SCIDA ha prodotto le comunicazioni inviate dalla Deutsche Bank a LEROSE Salvatore, AIELLO Giuseppe, CAPPA Salvatore.

FLORO VITO Gianni, in sede di esame (udienza 22.6.2017) ha negato qualsiasi consapevole coinvolgimento nel sistema di cui al capo 120, pur avendo ammesso di avere fatto nel 2012 alcune (4 o 5) fatture false per CAPPA, che conosceva dai primi anni 90 avendo lavorato con lui. Ha negato invece qualsiasi rapporto con gli altri imputati, tanto più con MANCUSO che ha conosciuto in carcere nel 2015. Inoltre, nel periodo in cui BELFIORE, secondo l'accusa, avrebbe prelevato denari per AZ service, non aveva più alcun rapporto né con lui né con la ARGON s.r.l.

5.8. I testi a discarico
Molti i testi indotti a difesa dagli imputati.
Innanzitutto GULLA' Francesco - coimputato nei reati in esame e condannato in sede di rito abbreviato con sentenza oramai divenuta irrevocabile - all'udienza dell'11.7.2017 ha innanzitutto ammesso di avere svolto attività di falsa fatturazione, in specie con AZ Service, il cui amministratore era Businaro Terenzio, spiegando il meccanismo: "*Allora, la Az Service ci dava lo schema per come compilare la fattura, si compilava la fattura, gliela portavamo, ci mandava il bonifico e noi facevamo la restituzione dell'imponibile più il 10% e l'altro 10 ce lo dividevamo, io me lo dividevo con CAPPA Salvatore*". Il guadagno era dunque rappresentato da metà dell'IVA. Il denaro necessario per questa attività illecita veniva messo da AZ Service. "*Ce lo immetteva la AZ Service..., Perché noi gli portavamo la fattura compilata, perché lui ci dava lo schema dell'importo e tutto, bancali (fonetico) o ferro, quello*

che era, ci faceva il bonifico, dopo 3 giorni che arrivava il bonifico in Posta o in banca si prelevava e di nuovo si riportava i soldi indietro per farla di nuovo ripartire e (inc.) l'imponibile più il 10% ed il rimanente si divideva.

Il pagamento della fattura avveniva mediante bonifico, mentre la restituzione era ovviamente in contanti. Talvolta, quando la AZ Service era in difficoltà, operavano mediante lo sconto fattura, ossia presentando in banca la fattura che anticipava il pagamento della stessa (previa decurtazione del suo compenso), fornendo così la liquidità necessaria per effettuare l'operazione.

Il vantaggio di AZ Service era che poteva scaricare maggiormente le tasse, avere maggiore liquidità in mano, oltre al 10% dell'IVA che incassava chi materialmente commetteva il reato.

Egli attuava il meccanismo tramite la FDG Service, che era una società effettivamente operativa, ma con la quale faceva anche fatturazioni per operazioni inesistenti.

Ha conosciuto AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore nel 2011, titolari di AL Costruzioni e Innovazioni srl, i quali facevano, anch'essi, false fatture a fianco di attività reali sfruttando lo stesso meccanismo illecito.

I suoi rapporti con CAPPA erano sempre stati buoni fin da quando si erano conosciuti (2006); ha lavorato per lui fino all'arresto. Mai ebbe il sentore che fosse legato ad ambienti malavitosi.

Ha conosciuto VILLIRILLO Romolo nel 2007 in occasione della vendita di un capannone da parte di CAPPA Salvatore che, pur essendo il reale proprietario del bene lo aveva intestato - in quanto aveva avuto problemi con Equitalia - a VILLIRILLO Romolo. I denari della compravendita giunsero quindi sui conti di VILLIRILLO che, tuttavia non restituì interamente la somma dovuta.

CAPPA si lamentava di questa situazione: *"Sì, si lamentava che. diceva che con l'affare Sorbolo, che lui, quando si è immesso nell'affare Sorbolo lui aveva il conto che aveva questi soldi e si lamentava perché Romolo VILLIRILLO non era mai puntuale, oppure gli raccontava bugie, "Domani te li mando, poi questo, poi quell'altro", allora non..., sorte sempre discussioni, Romolo non ha dato tutti i soldi che doveva dare di questa vendita di questo capannone, perché di proprietà era di CAPPA Salvatore, però intestazione era VILLIRILLO Romolo." Ciò emergerebbe anche da alcune conversazioni telefoniche: "...Sì, è il Rit è il 1115. che praticamente non è il 1115, è 1114. una conversazione spezzata, è la 1114 del 17 gennaio del 2012 delle ore 14. 33. DIFESA, AVV. FILOCAMO – Credo che il 1114 ed il 1115 siano i progressivi. IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLA' – I progressivi...È un'intercettazione ambientale sulla Punto di CAPPA Salvatore targata CW..., gli altri non me li ricordo, un'ambientale sulla Punto di CAPPA. No. il Rit non me lo ricordo, solo il progressivo, il 1115. che, come dicevo prima, si deve ascoltare dal 1114, perché è da lì che parte, non parte dalla 1115 ed allora bisogna dare una valutazione a tutta questa intercettazione, non la 1115 Ed in questa... è in questa conversazione che CAPPA mi stava spiegando dell'affare Sorbolo, anche.*

Il teste ha infine ammesso di avere fatto due viaggi in Germania per prelevare denari e aggirare il limite del prelievo fissato dalla normativa italiana, ma ha negato di conoscere GRANDE ARACRI Nicolino, così come FORO VITO Gianni, conosciuto per la prima volta in carcere.

Il 13.7.2017 è stato sentito Cavazzoli Giorgio, indotto dalla difesa di MANCUSO Vincenzo. Egli dopo avere spiegato di essere stato direttore della Banca Tercas della filiale di Modena tra il 2010 e il 2012, ha affermato conoscere MANCUSO Vincenzo già dalla fine degli anni '90 in quanto cliente di una banca dove in precedenza lavorava. Le sue società, EDIL BUILDING e MAGNOLIA erano società affidabili alle quali era stato concesso qualche affidamento bancario *"perché lavoravamo per un cantiere da noi affidato come banca"*. MANCUSO, il cui nome era invece stato segnalato al CRIF (centrale rischi) entrò nella società la MAGNOGLIA in quanto *"...Mi ricordo che lui ..questa società collaborava con il cantiere e conseguentemente, diciamo la banca valutò, vado a memoria eh, valutò che il Legale Rappresentante non era del tutto gradito e conseguentemente lui disse che questa società collaborava con la sua e conseguentemente modificando il Legale Rappresentante la banca mantenne una linea di credito, mi pare sull'anticipo fatture, vado anche a memoria perché ho anche una buona memoria, di 40 mila euro se non ricordo male, e conseguentemente a fronte di questa dicitamo, a questa cristallinità dell'assetto societario e il motivo principale era che il debitore ceduto firmava l'accettazione della notifica della cessione del credito, quindi, a fronte di questa regolarità dell'operazione andava avanti."*

Il 20 luglio 2017 le difese di MANCUSO Vincenzo e di AIELLO Giuseppe e LEROSE Francesco hanno escusso Businaro Terenzio, amministratore della AZ Service fino al 2012-2013.
Sentito dal difensore di AIELLO e LEROSE, egli ha riferito di avere avuto rapporti commerciali, dal suo punto di vista reali, con CAPPA Salvatore che lui conosceva come mero imprenditore:
TESTIMONE BUSINARO – Sì, c'ho avuto dei rapporti commerciali, sul magazzino c'ho del materiale suo perché era stato confiscato e coi Carabinieri l'ho portato nei miei magazzini che sono a sua disposizione.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Sì, che tipo di rapporti commerciali? Cioè la sua società che cosa produce, di che cosa si occupa?
TESTIMONE BUSINARO – Commercio di materiale edile un po' in genere.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Mi scusi, non ho capito, commercio di materiale?
TESTIMONE BUSINARO – Edile e in genere insomma può essere materiale edile, non lo so, un po' in genere.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – E invece CAPPA con quale società lavorava nei rapporti che ha avuto con lei?
TESTIMONE BUSINARO – So che aveva una ditta dove c'era il magazzino, non so come si chiamava, era sua di CAPPA che aveva, dopo non so altro insomma.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Sa questo, ma non sa il nome di questa ditta.
TESTIMONE BUSINARO – Adesso non mi viene in mente.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Non le viene in mente.
TESTIMONE BUSINARO – Perché è passato un po' di tempo, poi io...
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Ma questi rapporti commerciali che lei ha avuto con CAPPA erano rapporti reali, effettivi o fittizi?
TESTIMONE BUSINARO – No, reali, almeno erano reali per me.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Quindi lei...

TESTIMONE BUSINARO – C'è tutto sul materiale perché aveva impresa edile lui.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – E che materiale c'è?
TESTIMONE BUSINARO – Beh, c'è materiale per lavoro, edilizia, betoniere, il ponteggio, queste cose qui insomma.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Quindi lei ha nella sua disponibilità del materiale di CAPPA, che però non sa di quale società sia in realtà?
TESTIMONE BUSINARO – No, non lo so, perché mi ha chiesto il favore e siamo andati con le Forze dell'Ordine, abbiamo caricato tutto e ho portato là a disposizione del magazzino mio, basta. Che mi aveva detto che trovava un altro capannone e se lo portava via e comunque è ancora là.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Lei ci sa quantificare i rapporti commerciali che ha avuto con CAPPA, cioè sono rapporti per un valore di 100.000, 500.000, un milione di euro?
TESTIMONE BUSINARO – Questo non glielo so dire perché...
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Ma grossomodo, 5.000 piuttosto che 5 milioni, una via di mezzo ci sarà o no?
TESTIMONE BUSINARO – Adesso non so dirlo, sarà..., non lo so. È inutile che le dica 10, 600 o 650, non lo so, perché è passato un po' di tempo adesso.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Guardi, io glielo chiedo per l'ultima volta, poi lei mi risponde quello che sa, però mi sa dire se è un numero vicino a 5.000 o vicino ad un milione di euro?
TESTIMONE BUSINARO – No, è impossibile, sarà più a 5.000 che ad un milione.
DIFESA, AVV. FILOCAMO – Ah, quindi...
TESTIMONE BUSINARO – Sarà 50, 60.000, 70, non lo so adesso di preciso, però è una cifra più a 5.000 che a milioni.

Nel 2012-2013 subì una perquisizione per una presunta attività di falsa fatturazione ma non venne mai indagato, avendo subito solo una contestazione tributaria per la quale è ancora in corso il procedimento.
Non conosce né AIELLO né LEROSE e le loro società, così come non sa chi siano GRANDE ARACRI Nicolino e VILLIRILLO Romolo. Ebbe invece contatti telefonici con CAPPA Salvatore dal quale non ricorda se ricevette contanti
Mai ricevette finanziamenti dalla Calabria.
A suo dire tutte le fatture e gli importi oggetto della imputazione corrispondono a operazioni commerciali reali.

Interrogato dalla difesa di MANCUSO, ha dichiarato di non ricordare chi sia costui e la società EDIL BUILDING anche se risulterebbero fatture e pagamenti, sui quali ha così risposto.
TESTIMONE BUSINARO – No, se ci sono le fatture ci sono, però non so...
PRESIDENTE – Se ci sono?
TESTIMONE BUSINARO – Se le fatture ci sono...
PRESIDENTE – Ma lei le ha registrate queste fatture?
TESTIMONE BUSINARO – Sì, è tutto registrato.
PRESIDENTE – E' tutto registrato perché sono vere?
TESTIMONE BUSINARO – Per me sono vere.

PRESIDENTE – Per lei.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Senta, l'Edil Building è una società di costruzione, no?
TESTIMONE BUSINARO – Sì.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Sembrerebbe ad esempio da questa fattura di vendita del 14/11/2011 che in realtà le avrebbe venduto sacchi di plastica trasparente, lei si ricorda se comprava sacchi di plastica trasparente da Edil Building?
TESTIMONE BUSINARO – Sì, la ditta AZ Service compra di tutto, dalla carta igienica ai carrelli elevatori.
PRESIDENTE – La AZ Service è la sua?
TESTIMONE BUSINARO – Sì, era la mia, adesso non è più mia.
PRESIDENTE – Quindi lei comprava di tutto?
TESTIMONE BUSINARO – Sì, praticamente quello che...
PRESIDENTE – Se le offrivano un missile lo comprava pure?
TESTIMONE BUSINARO – No, il missile no, neanche le armi, neanche i carrarmati, niente, di quelle cose no.
PRESIDENTE – Cose normali insomma.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Sì, il problema è che lei ad Edil Building non vendeva carta igienica nonostante ci sono le fatture che sembra che lei abbia comprato carta igienica dalla Edil Building.
TESTIMONE BUSINARO – Magari (voci sovrapposte) quello che c'è scritto sulle fatture è il materiale che è arrivato.
PRESIDENTE – E' il materiale che lui comprava.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Senta, lei mi sa dire dove aveva il conto in banca la AZ Service? In quale banca?
TESTIMONE BUSINARO – Beh, in quel periodo lo avevo alla BCC, Credito Cooperativo Antonveneta.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Senta, Presidente, posso avvicinarmi al teste e far vedere degli assegni?
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Le chiedo se lei riconosce il timbro della sua società e la sua firma.
TESTIMONE BUSINARO – Sì, Edil Building.
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Senta, la AZ Service comprava anche ad esempio botti in rovere?
TESTIMONE BUSINARO – Sì.
PRESIDENTE – Cosa compravа?
DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Botti in rovere.
PRESIDENTE – Botti in rovere, è interessante. Per le attività enologiche...

Ha infine negato di conoscere FLORO VITO Gianni, nemmeno riconosciuto in aula.

Sempre indotti dalla difesa di MANCUSO Vincenzo, all'udienza del 3.8.2017, sono stati sentiti Bonanno Daniele, Sammartino Pasquale e Quilici Sergio.
Il primo, legale rappresentante della Villa Santa Giulia, ha ricordato di avere stipulato con MANCUSO, titolare della società EDILBUILDING un contratto di appalto, e che lavori minori potevano essere affidati alla MAGNOGLIA SRL. Sebbene il ruolo operativo spettasse

a MANCUSO, il ruolo di rappresentanza formale era attribuito a Cardella: "*TESTIMONE BONANNO – Ah, Cardella negli atti per firmare i documenti, MANCUSO più dal punto di vista prettamente operativo.*" . Ha conosciuto Quilici Sergio in quanto era il precedente titolare della Villa Santa Giulia.

Sammartino Pasquale ha riferito di avere conosciuto MANCUSO nel 2009 – 2010 per ragioni di lavoro. In qualità di responsabile amministrativo della società Villa Santa Giulia, aveva affidato alla sua società, la Edilbuilding, alcuni lavori per una grossa costituzione a Orbetello. MANCUSO e la sua società gli vennero presentati dalla Banca Tercas, agenzia a Modena, che la presentò come una ditta seria in grado di poter fare i lavori. Quanto all'OCP in cui era stato fotografato insieme al MANCUSO Vincenzo davanti alla filiale della Banca Interprovinciale di Modena, in via Emilia Est. ha dichiarato: "*TESTIMONE SAMMARTINO – La Banca Interprovinciale, noi avevamo il conto alla Banca Interprovinciale, dove praticamente dalla Banca Interprovinciale venivano fatti dei pagamenti e questi pagamenti venivano fatti anche a favore dell'Edil Building del signor MANCUSO, in buona sostanza. Ora, francamente, non ricordo se il signor MANCUSO avesse dei fidi per anticipazione alla banca, questo non me lo ricordo, francamente, però andavamo lì, perché siccome il signor MANCUSO, sa, insomma il settore è quello che è, sempre a caccia di soldi stavano, quindi faceva sempre pressioni per gli incassi, praticamente anche per le anticipazioni. E talvolta io, in più occasioni ritengo, sono andato con lui all'Interprovinciale, per constatare lo stato dell'arte, di quanto aveva bisogno, ma niente di più. PRESIDENTE Comunque questa data è interessante, quindi diceva..TESTIMONE SAMMARTINO – Prego? PRESIDENTE – È interessante questa spiegazione che lei ci dà delle ragioni per cui... TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, sì, no, solo per questo però. PRESIDENTE – Cioè è il MANCUSO e periodicamente chiede soldi. TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, MANCUSO perché faceva i lavori, quindi, sa, si erogava a stati di avanzamento lavori approvati dal direttore lavori, per altro poi c'è tutta la documentazione, e solo che nell'edilizia è un po' così, insomma doveva pagare gli operai, queste cose qua. DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Chiedeva soldi sui lavori che faceva? TESTIMONE SAMMARTINO – Chiedeva soldi, chiedeva acconti, assolutamente sì. PRESIDENTE – Chiedeva acconti. TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, assolutamente sì.*"

Quanto alla società Magnolia S.r.l., il teste ha ricordato che era una società operativa con la quale MANCUSO faceva lavori minori.
Non ha poi saputo spiegare in termini chiari e sicuri il senso di una cessione di credito che EDIL BUILDING aveva fatto a lui a titolo di "restituzione", ipotizzando che si potesse trattare di una cessione a garanzia di anticipi sui lavori concessi a MANCUSO, forse anche da lui personalmente.

È stato sentito anche Quilici Sergio, ma la sua testimonianza risulta gravemente inficiata, tanto da renderla inutilizzabile (anche a garanzia del teste), dall'essere egli coinvolto in vicende penali correlate ai rapporti societari sottostanti.

Infine, a richiesta di SCIDA Domenico è stata sentita, all'udienza del 4.7.2017, Katharina SCIDA, moglie dell'imputato, la quale ha confermato la versione offerta dal marito,

puntualizzando che nel 2001-2012 CAPPA lo aveva contattato per avere informazioni per aprire un conto corrente perché aveva intenzione di comprare del materiale edile in Germania. Inoltre gli serviva un magazzino. A quel punto lo mise in contatto con Zizzola, impiegato presso un istituto di credito tedesco e stipulò il contratto di affitto per il magazzino. CAPPA non versò mai alcunchè al marito per l'affitto. Iniziarono così ad arrivare le lettere dalla banca. Il marito era preoccupato, tanto che gli venne consigliato di togliere la cassetta delle lettere, in modo che venissero rispedite al mittente. Dopo qualche mese la posta non arrivava più.
Non conosce BIGHIGNOLI Andrea né le persone che accompagnavano CAPPA le volte che lei lo vide.

5.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
All'esito dell'espletata istruttoria può ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi 119 e 120, avendo il dibattimento restituito la prova di un sistema ideato, strutturato e reso operativo per la commissione di reati fiscali e reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese imperniato, questa volta, sulla figura di CAPPA Salvatore.
Trattasi di un sistema assimilabile a quello disvelato dai capi di imputazione 96, 97 e 98, con la sola differenza che in quel caso lo strumento del reimpiego è rappresentato dalle frode carosello, mentre qui lo strumento è la frode d'Iva semplice, attuata mediante le fatturazioni per operazioni inesistenti.
Come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161 il sistema fraudolento organizzato da BLASCO, dai fratelli BAACHAOUI e da VALERIO Antonio aveva punti di contatto con il sistema di falsa fatturazione accertata al capo 107 ed orchestrata da GIGLIO Giuseppe con importanti ricadute apprezzabili in termini di amplificazione degli effetti delle condotte illecite sviluppatesi in incontrollabili giri di false fatturazioni, a tutto vantaggio del sodalizio e dei suoi membri.
Anche in questo caso, si vedrà, è possibile individuare un punto di collegamento fra il sistema organizzato da GIGLIO e quello organizzato da CAPPA Salvatore, soprattutto per il tramite della figura di FLORO VITO Gianni e del fidato BELFIORE Carmine.
Ancora una volta, sullo sfondo di una attività apparentemente condotta dai singoli, l'interesse del sodalizio, perseguito da una nota e condivisa trama di interessi così fortemente intrecciati da risultare inscindibili tra loro, e condotti da soggetti in grado di operare come figure di collegamento.

Ciò premesso in termini generalissimi e prendendo le mosse dal reato contestato al capo 120 va immediatamente messo in luce che in merito alla commissione dei delitti tributari tutti gli imputati sono confessi. D'altro lato le conversazioni citate sono più che eloquenti sul punto e confermate, nei meccanismi operativi, sia da MANCUSO che da AIELLO e LEROSE. Altrettanto è a dirsi per FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine che non mai hanno negato, nemmeno in relazione alle altre ipotesi di reati tributari, la loro azione illecita nell'ambito della falsa fatturazione.

Il sistema di frodi tributarie è stato compiutamente spiegato, telefonicamente, da CAPPA Salvatore a GULLA' Francesco anche per convincerlo a proseguire nella illecita attività,

essendo costui perplesso e intimorito dai possibili controlli e dalle conseguenze che ne sarebbero per lui potute derivare. Emblematiche e non necessitanti di alcuna spiegazione sono le conversazioni registrate ai prog. 682, 706, 938 e 939 RIT 1827/2011, ove compaiono chiarissimi riferimenti alla emissione ed utilizzo di false fatture e alle "*controfatture*" per abbattere gli incassi delle aziende che emettevano le false fatture, ai denari in nero, alle modalità di pagamento, nonché alle procedure per ovviare ai controlli fiscali e di polizia.
Ancora.
Nella conversazione ambientale fra CAPPA e tale GAETANO Salvatore (prog. 1338 RIT 1827/2011) i due discutono, tra l'altro, sulla eventualità dei controlli e di come giustificare le fatturazioni eseguite. Le istruzioni fornite da CAPPA sono ulteriore prova della falsità dei documenti emessi ed utilizzati, tanto che GAETANO avrebbe dovuto riferire che i pagamenti erano avvenuti in contanti e "*un po' alla volta*". Inoltre, da questa stessa conversazione si evince che tra le fatture emesse, oltre a quelle di CAPPA e di GULLA' Francesco, vi erano anche quelle di VILLIRILLO Romolo (i riferimenti a Romolo, alle sue fatture, e a SIRI sono espliciti).
Parimenti chiare e non necessitanti di alcuna spiegazione sono le conversazioni 2649, 2652 e 2655 RIT 718/12 nel corso delle quali CAPPA e GULLA' si accordano, espressamente, sulle modalità con cui dovevano essere redatte le fatture, concordando le relative numerazioni e le date di emissione ché dovevano essere conformi all'esecuzione dei bonifici.
Non va sottaciuto che in questo contesto, anche la terminologia talvolta utilizzata, evocante metri cubi di cemento, di gettate di cemento, di mangime etc., altro non rappresenta che un linguaggio convenzionale utilizzato per nascondere il reale significato sottostante al loro utilizzo, che rimanda per gli interlocutori alle operazioni di falsa fatturazione e non certo al loro significato immediato, del tutto esulante da reali rapporti intercorrenti tra i parlanti.

Dalla conversazione ambientale sopra citata n. 939 RIT 1827/11 si evince anche che CAPPA aveva intenzione di aprire posizioni presso istituti di credito tedeschi, sui quali far confluire i proventi delle fatture fittizie e procedere alla loro successiva monetizzazione per riportare in Italia il denaro contante, grazie ad un'operazione facilmente giustificabile con una finta compravendita di un'autovettura in Germania, mediante l'utilizzo dell'impresa che nel suo oggetto sociale aveva indicato anche l'acquisto di mezzi.
Ciò perché, a causa delle nuove leggi antiriciclaggio, era diventato difficile prelevare il contante e questa strada avrebbe consentito di aggirare l'ostacolo.
Le indagini espletate mediante l'incrocio degli esiti della attività di intercettazione con quelli dei servizi di OCP, hanno consentito di ricostruire alcuni spostamenti in Germania: il 18.1.2012 sono stati controllati, al casello di Vipiteno, barriera A22, CAPPA Salvatore, GULLA' Francesco e BIGHIGNOLI Andrea; il 26.1.2012, alla barriera di Vipiteno sono stati controllati gli stessi CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco, questa volta con AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore e BIGHIGNOLI Andrea. Altri viaggi erano documentati il 12.4.2012 ed il 3.5.2012.

I riscontri di questi viaggi in Germania, finalizzati ad aggirare la normativa antiriciclaggio italiana e a consentire la monetizzazione di ingenti capitali senza il limite fissato dalla

normativa italiana, sono stati documentati dalla rogatoria esperita presso le Autorità tedesche dalla quale risultava che:

- l'utenza tedesca 00491701853942, (in uso a Minnmo, soggetto contattato da CAPPA) risultava effettivamente intestata a SCIDA Domenico, crotonese residente a Bad Aibling e che gestiva presso il predetto indirizzo, anche un salone di auto usate, con intestazione "Minnmo Automobile". L'utenza, peraltro, era stata già segnalata alla Sezione Anticrimine del ROS di Catanzaro, in quanto già emersa in relazione ad un'altra attività di indagine che stava conducendo il ROS sul sodalizio dei Pepe/Abbruzzese di Cassano Ionico;
- CAPPA Salvatore è risultato intestatario, presso la Sparkasse di Monaco, del conto corrente 1002164323; il conto è stato aperto il 18 gennaio 2012 (cioè la data del primo viaggio in Germania) e chiuso il 4 maggio 2012. Nessun'altra persona era autorizzata a disporre sul conto. CAPPA è risultato inoltre essere intestatario di un altro conto presso la Deutsche Bank, una filiale di Francoforte Presso quella banca erano accesi due conti correnti, aperti entrambi il 16 aprile del 2012 (in occasione del quarto viaggio in Germania; trattasi dei conti correnti 240897900 e 240897960). In quell'occasione era stata effettuata l'esecuzione di un bonifico (com'era emerso dalla telefonata tra CAPPA e AIELLO, quando CAPPA gli aveva comunicato l'IBAN tedesco e lo SWIFT). I dati indicati dal BKA hanno evidenziato che l'IBAN, cioè DE15701500001002164323, e lo SWIFT SSKMTEMM, sono riconducibili al conto corrente di CAPPA Salvatore, aperto il 18 gennaio 2012 presso lo Sparkasse;
- BIGHIGNOLI Andrea aveva un conto alla Unicredit Banca di Monaco: il conto corrente 15142309, aperto il 16 aprile del 2012; titolare formale del conto è la società BIGHIN ITALY GMBH, (la società che CAPPA aveva chiesto di aprire al BIGHIGNOLI nelle telefonate sopracitate) sulla quale BIGHIGNOLI Andrea poteva operare;
- AIELLO Giuseppe, risultava intestatario, presso la Deutsche Bank di Francoforte del conto corrente 153082300 aperto il 16 aprile del 2012. Anche in questo caso AIELLO era l'unico a poter operare;
- GULLA' Francesco risultava intestatario, presso la Sparkasse, del conto corrente n. 1002164315, aperto il 18 gennaio 2012, cioè in occasione del primo viaggio;
- CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco erano stati oggetto di una segnalazione per operazioni sospette anche in Germania, in relazione proprio al conto alla Cassa di Risparmio di Monaco, sul conto corrente 1002164323. Dalla segnalazione emergeva che l'indirizzo fornito da CAPPA per l'apertura del conto corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, cioè dove vive SCIDA Domenico. Il sospetto di questa segnalazione nasceva dal fatto che risultavano effettuati ingenti trasferimenti di denaro incompatibili con la professione di lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA. Il denaro risultava prelevato nella maggior parte dei casi tramite bancomat tedeschi. Dall'apertura del conto risultavano quattro bonifici anche dall'Italia: due bonifici, per complessivi 25.000 euro, dalla K1 S.r.l. (ossia una delle società della SORBOLO COSTRUZIONI di cui CAPPA è anche amministratore) un bonifico dalla SECAV unipersonale per 15.000 euro e uno dalla A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe per 9.000 euro.

Completano il quadro, l'elenco delle segnalazioni sospette redatte dai vari istituti bancari nei confronti degli imputati sopra riportate.

Il sistema orchestrato da CAPPA vedeva inevitabilmente coinvolti più soggetti tutti coordinati in vista del buon esito della attività di frode.
Le società che dalle prove orali e documentali acquisite, siccome emerse anche dalla attività della guardia di Finanza di Cremona, erano strumentalmente utilizzate per emettere le fatture false erano:
1) la MAGNOLIA Srl e EDIL BUILDING Srl riferibili al MANCUSO Vincenzo (cfr. Cap. IX);
2) la A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C. AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore
3) la INNOVAZIONI Srl, riferibile a AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore;
4) la ARGON Srl e la FML Srl, riferibile a BELFIORE Carmine (cfr. Cap. IX)
5) Immobiliare Tre srl riferibile a FLORO VITO Gianni (cfr. Cap. IX);
5) la EDIL PLANET Srl, riferibile a Francesco FRONTERA e la già citata F.D.G. SERVICE Srl.

Quanto ad ARGON, IMMOBILARE Tre e MAGNOGLIA SRL si rinvia ai capi 107, 112, 115 e 121, mentre per quanto concerne le altre società che qui interessano, in specie EDIL BUILDING , INNOVAIOZNI SRL e AL Costruzioni, non vi è dubbio che esse, quand'anche operative, siano state utilizzate per l'emissione di fatture false poi utilizzate da AZ SERIVCE. In altri termini, la reale operatività delle società non esclude la commissione del reato così come significativamente ammesso dagli imputati AIELLO e LEROSE.
AZ Service era la società beneficiaria delle operazioni fraudolente. Trattasi di una società operativa e che ha ricoperto, tramite il suo amministratore, Businaro Terenzio, un ruolo fondamentale nel meccanismo fraudolento. Ciò è dimostrato dalle conversazioni intercettate, dalle quali si evince che il Businaro consegna l'assegno a CAPPA, che serve in questo caso per l'acquisto delle fatture false; l'assegno viene poi consegnato da CAPPA a MANCUSO, che provvede, tramite le varie società (MAGNOGLIA ma non solo) ad emettere fattura nei confronti di AZ SERVICE; successivamente MANCUSO restituisce il denaro contante, decurtato della sua quota tramite CAPPA. In tale senso è emblematica la conversazione registrata al prog. n. 7717 RIT 2788/2011 che dà il senso, unitamente a tutte le altre prove acquisite, di come tutte le fatture consegnate ad AZ Service dalle società riferibili agli imputati siano false, in quanto da inserire in una contabilità artefatta.

Secondo gli accertamenti effettuati, la società AZ SERVICE nel 2011 aveva utilizzato fatture per 834.812 euro, (di cui 170.000 euro circa di Iva), emesse da: EDIL BUILDING per complessivi 171.000 euro, da F.D.G. SERVICE di GULLA' Francesco, per complessivi 36.000 euro, da INNOVAZIONI S.r.l. (riferibile ad AIELLO e LEROSE) per 291.000 euro, da SIRI S.r.l. (riferibile a VILLIRILLO Romolo) per 124.000 euro, da EDIL PLANET (riferibile a FRONTERA Francesco) per 207.000 euro circa.
Nel 2012 AZ aveva utilizzato altre fatture per 701.000 euro circa emesse da: ARGON S.r.l. (BELFIORE Carmine) per 22.000 euro; EDIL BUILDING (MANCUSO Vincenzo) per 96.000 euro circa; F.D.G (GULLA' Francesco) per 173.000 euro; IMMOBILIARE TRE (FLORO VITO Gianni) per complessivi 109.000 euro circa; INNOVAZIONI S.r.l. (AIELLO

e LEROSE) per 240.000 euro; MAGNOLIA (MANCUSO Vincenzo) per complessivi 59.000 euro.

In questo sistema i ruoli degli odierni imputati sono chiari ed emergono con forza dalle prove acquisite.
Come visto, MANCUSO, insieme a CAPPA aveva dato vita ad un rapporto basato su continue transazioni in denaro, vere e proprie operazioni a catena, all'interno delle quali il suo compito era quello di monetizzare i denari derivanti dai pagamenti in assegni da parte della società emittente e da restituire, previa decurtazioni del guadagno dei partecipi, a CAPPA per essere impiegati in successive operazioni.
AIELLO e LEROSE, tramite le loro società garantivano nell'ambito del sistema, la continua emissione di fatture false nonché la consegna del denaro da investire nelle operazioni fraudolente da parte di VILLIRILLO a CAPPA (prog. 5045, 5080, 5090, 5100, 5103 RIT 1454/2011 e 324 RIT 1455/2011).
L'accensione di conti correnti in Germania a loro nome, siccome accertata dalla rogatoria con l'Autorità giudiziaria tedesca, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa di SCIDA Domenico, conforta senza tema di smentita la loro consapevole partecipazione alla attività di falsa fatturazione nella quale si sono prodigati attivamente anche prestandosi a trovare soluzioni alternative ai limiti normativi che si erano frapposti ad una attività illecita che assumeva contorni sempre più dilatati. Proprio la assoluta rilevanza del volume delle operazioni illecite commesse (complessivamente, tra il 2011 e il 2012 oltre 531.000 euro per un IVA superiore a 110.000 euro) e il ruolo primario assunto nell'apertura dei conti in Germania, testimoniato dalla loro partecipazione a più viaggi (non quindi non limitati a quello necessario per l'espletamento delle formalità) elide in radice il tentativo effettuato con le loro dichiarazioni di sminuire la portata del loro contegno.
Va peraltro osservato che, in merito alla attività di falsa fatturazione MANCUSO, AIELLO e LEROSE sono confessi. Né è ipotizzabile, alla luce del quadro probatorio descritto, alcun intento autocalunniatorio.

Quanto a FLORO VITO Gianni egli, pur avendo ammesso di avere fatto false fatturazioni per CAPPA, così come del resto BELFIORE Carmine che sul punto è sempre stato confesso, ha negato ogni consapevole coinvolgimento nel sistema di cui al capo 120.
La attività di intercettazione, coinvolgente CAPPA e FLORO VITO Gianni e, in corrispondenza, tra quest'ultimo e BELFIORE Carmine dimostra, già di per sé, che entrambi gli imputati hanno messo a disposizione del sistema le loro società per l'emissione delle false fatture e il prelevamento di denaro contante per volumi imponenti (complessivamente, nel solo anno 2012, oltre 131.000 euro per un IVA complessiva di oltre 31 000 euro).
Il riscontro è offerto innanzitutto dalla attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona che, in sede di perquisizione e sequestro ha, in effetti, rinvenuto le fatture emesse dalla ARGON s.r.l. e dalla IMMOBILIARE TRE s.r.l. nei confronti della AZ Service, al di fuori di qualsiasi dimostrato (o anche solo allegato) rapporto commerciale reale ed ha, inoltre, analizzato le movimentazioni eseguite da FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine accertando che *"dalle movimentazioni eseguite da FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine sui conti correnti intestati alla IMMOBILIARE TRE possiamo vedere, abbiamo*

rilevato in entrata i bonifici che provenivano dalla INNOVAZIONI e in uscita i prelevamenti in contanti, quindi per dimostrare che queste società erano a lui riconducibili. Abbiamo esaminato delle movimentazioni sul conto corrente postale numero 1001530508, intestato alla IMMOBILIARE TRE, e abbiamo visto questi bonifici che venivano verso la INNOVAZIONI e verso la AZ SERVICE. Poi abbiamo esaminato il conto corrente 1001577604, intestato alla ARGON, dal quale si rilevano dei prelevamenti in contanti in uscita, ma la provenienza dei bonifici effettuati della INNOVAZIONI e dalla AZ SERVICE".

Vanno poi qui ribadite, ad ulteriore riscontro, le considerazioni svolte allorquando, analizzando il capo 107, si è evidenziata l'inoperatività ed il ruolo di cartiera delle rispettive società.
Tanto basterebbe per affermare la responsabilità di BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni per il reato loro ascritto, rappresentando le prove indicate plurimi, univoci e concordanti elementi convergenti verso la dimostrazione di come essi abbiano partecipato, nei termini anzidetti, alla attività di falsa fatturazione orchestrata da CAPPA in misura corrispondente agli importi contestati. La lunga conoscenza con CAPPA (ammessa dal FLORO VITO) e la confidenza dimostrata nelle indicate conversazioni telefoniche intercettate tra CAPPA e FLORO VITO Gianni, nonché tra CAPPA e BELFIORE, fornisce un'ulteriore prova della consapevole partecipazione al sistema delle frodi tributarie organizzato da CAPPA, peraltro non discutibile alla luce non solo delle prove acquisite, ma anche dalla professionalità con la quale i due imputati svolgevano queste operazioni illecite con tutti gli esponenti del sodalizio. Il richiamo va, ancora una volta, in particolare, ai capi 92, 106,107.

A fronte di questo granitico quadro probatorio, comprensivo delle dichiarazioni confessorie degli imputati, quelle rese dai testi a discarico, non hanno alcuna capacità dimostrativa della innocenza degli imputati in relazione al reato di cui al capo 120, non fosse altro perché le loro testimonianze non meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa in quanto rese da soggetti tutti, in qualche modo, coinvolti nella attività di falsa fatturazione (si pensi a BUSINARO Terenzio) o nei passaggi operativi necessari per il buon esito delle triangolazioni fraudolente.

Deve conclusivamente ritenersi accertato che MANCUSO (insieme a CAPPA Salvatore), e grazie al consapevole contributo degli imputati AIELLO e LEROSE, utilizzando le società a loro riconducibili, ha dato vita ad un vorticoso giro di false fatturazioni con il quale ha movimentato ingentissimi capitali presentando all'incasso (approfittando della compiacenza più o meno consapevole di funzionari di istituti bancari) assegni che monetizzava per poi consegnare i denari al CAPPA, sia per un reinvestimento in nuove operazioni che per la distribuzione dei guadagni ai protagonisti del sistema, tra i quali, lo si vedrà tra breve, Nicolino GRANDE ARACRI che in quel meccanismo fraudolento, tramite VILLIRILLO Romolo, investiva i denari della cosca cutrese
Per effetto di tali condotte gli imputati hanno sottratto all'imposizione fiscale dello Stato una somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in complessivi 256.067,00 euro.

Procedendo, ora, al giudizio relativo all'imputazione di cui al capo 119, si osserva che l'esatta comprensione del tema impone di inquadrare la vicenda all'interno del contesto storico-criminale in cui si sviluppa la vicenda.
In premessa e come si vedrà trattando uno dei più importanti affari del sodalizio, *id est*, l'affare Oppido (cfr. Cap. XIII), è stato affrontato il tema relativo alla parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO Romolo, caduto in disgrazia davanti al sodalizio cutrese e a quello emiliano in quanto accusato di avere sottratto denari a GRANDE ARACRI Nicolino. La vicenda, segnata temporalmente dagli arresti subiti nell'estate del 2011 (21 luglio 2011) e la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011, è stata ripercorsa, come visto, dal Maresciallo D'Agostino che ha efficacemente messo in evidenza, grazie alle intercettazioni telefoniche, alcuni fondamentali aspetti che qui occorre riportare, sebbene già affrontati, in parte, parlando del capo 83, involgente, tuttavia, differenti imputati.
È stato in particolare evidenziato che:
1) VILLIRILLO era stato scelto da GRADE ARACRI Nicolino come uomo di *fiducia* tramite il quale investire i denari della cosca in Calabria e al nord; VILLIRILLO *"è un personaggio multiforme: ha fatto affari per la cosca cutrese e per GRANDE ARACRI, ha fatto affari per la cosca emiliana, ma ha fatto affari anche per conto suo"*. Prima degli arresti egli godeva della autorevolezza che gli derivava dall'essere il rappresentante proprio di Nicolino GRANDE ARACRI. Le conversazioni ambientali dell'11 settembre 2012 captate all'interno della tavernetta di Nicolino GRANDE ARACRI dimostrano, proprio grazie alle parole del boss, come VILLIRILLO avesse abusato della libertà e dell'autonomia che gli erano state da lui concesse anche in Emilia, autonomia e libertà derivanti dal prestigio di cui godeva proprio per essere un soggetto inviato dal capo della associazione mafiosa;
2) CAPPA Salvatore, fondamentale snodo per gli investimenti al nord dei denari provenienti dal sodalizio calabrese ed affidati, a tale scopo, a VILLIRILLO Romolo (cfr. Affare Sorbolo, in relazione al coinvolgimento nelle operazioni di falsa fatturazione organizzati da CAPPA), dopo gli arresti di VILLIRILLO si allontana progressivamente dalla figura di quest'ultimo, cerca di affrancarsi dalla sua persona oramai destinataria della "scomunica" di GRANDE ARACRI Nicolino, poi "notificata" con le azioni incendiarie ritorsive e dimostrative commissionate dal boss ai suoi danni e dei soggetti a lui vicini; lo stesso si osserva per MANCUSO;
3) sia CAPPA che MANCUSO devono giustificarsi, davanti alla cosca calabrese, al cospetto di Nicolino GRANDE ARACRI, per gli investimenti fatti insieme a VILLIRILLO Romolo. In tale senso sono significative le telefonate intercettate ai prog. 1072 RIT 1455/11; prog. 2487 RIT 2788/11;
4) si stringono in maniera progressivamente più forte i rapporti e le attività compiute da MANCUSO e CAPPA. A partire dal momento in cui VILLIRILLO viene arrestato e decade dal suo incarico, sostituito da Gualtieri - deputato a prendere il posto di VILLIRILLO Romolo nelle attività e a capire dove sono andati a finire i soldi di GRANDE ARACRI - si assiste da parte di CAPPA ad uno spostamento del suo baricentro di interessi verso le attività di MANCUSO Vincenzo. Tra i due inizia una stretta collaborazione che sfocia, significativamente, nella frenetica ricerca da parte di entrambi di una società "pulita", non calabrese, per l'acquisizione di un appalto da parte della COSTRUZIONI IMMOBILIARE

S.r.l., in cui era socia la sorella di GRANDE ARACRI Nicolino, nonché in un'importante operatività finanziaria, strumentale proprio all'impianto delle false fatturazioni;
5) nel frattempo MANCUSO, che deve riavvicinarsi al sodalizio, consolida il suo rapporto con Gualtieri. Significativo l'incontro chiarificatore avvenuto il pomeriggio del 5 ottobre del 2011. Si ricorda che VILLIRILLO era stato arrestato la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011. Il giorno dopo, quindi, MANCUSO incontra Gualtieri in un bar che si trova nei pressi del casello autostradale di Modena Nord. Per quell'incontro era stato organizzato un servizio di appostamento da parte dei Carabinieri che vedono arrivare sia MANCUSO che Gualtieri e discutere quindi animatamente. La conversazione con BATTAGLIA dalla quale si apprende che ha ottenuto da Nicolino la garanzia che nessuno sarebbe più andato a chiedergli nulla se non autorizzato, dimostra quale era stato lo scopo di quell'incontro con GUALTIERI che appunto, mesi prima, nel suo nuovo ruolo, aveva chiesto conto. Successivamente si assiste ad una vera e propria collaborazione in affari tra i due che coinvolgerà anche CAPPA. Significativo l'interessamento per risolvere un problema che GUALTIERI aveva con una sua impresa. In seguito a questo avvicinamento, addirittura, MANCUSO entra in contatto, in maniera sempre più stringente con la commercialista TATTINI Roberta.

6) la situazione di tensione per MANCUSO comunque continua: lo si evince dalla telefonate in cui esprime a CAPPA la sua preoccupazione nel farsi vedere a Cutro con la macchina di Romolo; dal messaggio inviatogli dal padre dopo l'incendio subito da VILLIRILLO la notte di Natale del 2011 e dal successivo messaggio di addio MANCUSO scrive ad una donna manifestando, in correlazione a quell'incendio, tutte le sue paure, tanto da dirle che "*pagherò con la vita*".

7) a queste preoccupazioni si aggiungono quelle di CAPPA che, dopo l'arresto di VILLIRILLO, teme che sul conto di quest'ultimo si stiano facendo ulteriori indagini, non strettamente connesse alla estorsione ai danni del commissario della banca;

I punti ora sinteticamente evidenziati così come evincibili dalle intercettazioni telefoniche indicate dal maresciallo D'Agostino, correttamente lette e coordinate tra di loro nella giusta successione e conseguenzialità logica e cronologica, nonché supportate dai servizi di appostamento, forniscono la dimostrazione della sussistenza del delitto di reimpiego dei proventi illeciti della cosca calabrese, (anche) mediante il sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, oggetto dell'accertamento della contestazione mossa al capo 120 sopra analizzato.
A questo proposito vanno evidenziati subito ulteriori dati fondamentale per comprendere come il sistema delle frodi tributarie fosse anche funzionale al reimpiego di denari della cosca calabrese:
a) Due giorni prima del suo arresto, il 19.7.2011, VILLIRILLO contattava CAPPA Salvatore. VILLIRILLO chiama CAPPA e gli detta due codici IBAN su cui Romolo avrebbe dovuto effettuare un bonifico di 8.000: IT19X0518859700000038273 A.L. COSTRUZIONI S.a.s e l'altro intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c.: IT19X0518859750000000038466, intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c., Banca Popolare di Verona, filiale di San Bonifacio. Le ditte sono la NUOVA EUROCOSTRUZIONI dei due imputati AIELLO

Giuseppe e LEROSE Salvatore e la A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe (prog. 5045 RIT 1454/2011). Qualche minuto dopo VILLIRILLO richiama CAPPA per dirgli che avrebbe richiamato poco dopo per dare gli identificativi dei bonifici che doveva effettuare anticipandogli che avrebbe mandato 6.000 euro. CAPPA è deluso della cifra perché si aspettava di più e VILLIRILLO gli spiega che ha un problema con la valuta e che non riesce a dargli di più. Quindi CAPPA gli spiega come deve ripartire la somma sui conti che gli aveva fornito (prog. 5080, RIT 1454/11). Alle 10:45 CAPPA invita VILLIRILLO Romolo a fare alcune variazioni su come disporre questi bonifici, che quest'ultimo esegue (prog. 5090, RIT 1454/2011). Segue un'altra telefonata (prog. n. 324 RIT 1455/2011), nel corso della quale Romolo dice a CAPPA che c'è stato un problema su un IBAN, che hanno bloccato la banca, per poi confermare he tutti i bonifici erano stati fatti anche a favore delle ditte di LEROSE e di AIELLO. Alcuni minuti dopo, VILLIRILLO conferma a CAPPA di aver risolto il problema (prog. 5100, RIT 1454/11), tant'è che alle 11:29 seguenti, gli fornisce il dettaglio delle transazioni (prog. 5103, RIT 1454/2011);

b) all'atto del primo arresto di VILLIRILLO da parte dei Carabinieri di Crotone vengono ritrovati in suo possesso numerosi assegni. Tra questi, in particolare, due: l'assegno numero 0249692345, tratto sul conto corrente della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro a favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, e l'assegno numero 2048511, tratto sul conto 50602815 della banca Adige Po. filiale di Vescovana (Padova), dell'importo di 5.400 euro, a favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, cioè l'impresa di VILLIRILLO. Entrambi gli assegni erano stati emessi dalla AZ SERVICE;

c) anche dopo il primo arresto, il legame fra CAPPA e VILLIRILLO non si interrompe. CAPPA continua a chiedergli soldi. E lo fa fino alla vigilia del suo secondo arresto. Il pomeriggio del 3 ottobre del 2011, infatti CAPPA chiede a VILLIRILLO se può mandargli soldi anche il giorno dopo ma VILLIRILLO gli fa intendere che non ha contanti ma solo assegni;

d) è' stato altresì documentato l'invio di una cospicua somma di denaro contante a Cutro: dalla conversazione ambientale n. 832, RIT 1827/11 si evince che CAPPA consegna a MANCUSO una busta contenente 47.000 euro in contanti, che dev'essere recapitata a Cutro tramite ila compiacente collaborazione dell'autista di un pullman del quale CAPPA fornisce a MANCUSO il numero di telefono: *"CAPPA: 47.000. questi qua glieli devi portare questa sera al pullman. MANCUSO: Quale pullman? CAPPA: Domani, glieli porti al distributore qua, o alla fermata a Reggio Emilia, dove preferisci? MANCUSO: A Modena, Modena. CAPPA: Ti faccio avere il numero di telefono e così ti dice l'orario, aspetta che (inc.), riesci a cambiare 3.000 euro.. MANCUSO: Per venerdì? CAPPA: Dove hai messo quel foglio che era.. MANCUSO: Non lo so, l'avete preso voi non so poi dove è che.. CAPPA: (ride) che cazzo di compagno mi sono messo (inc - Cappa imita Mancuso per la risposta che gli ha dato "quel foglio che ne so dove l'avete messo"). MANCUSO: Non è che ce l'ho con voi (inc.) tornato indietro (presumo che stiano sfogliando delle carte) CAPPA. lo vedi dov'è? MANCUSO: andate avanti, andate avanti A min. 00.03.10 si sente squillare un cellulare. CAPPA: Oh? (...) No, t'avevo chiamato prima (inc.), quando m'hai dato il*

numero di (inc.) (...) No, no, no non l'ho chiamato (...) Poi ci sentiamo, dai, chiudi ciao (...). Mi sta rompendo il cazzo quello là dei telefoni, mi rompe il cazzo, mi rompe il cazzo Vincè! MANCUSO: A che ora passa il pullman verso le sei e mezza, sette, chi è Roberto? CAPPA: No è un altro questa mattina, è uno di Isola, mettili in una busta di quelle.., della (inc.) Vince' MANCUSO: Se ce l'ho.. CAPPA: quelle con i palloncini (ndr: presumo buste goffrate) per la madasca.., ma la maggior parte di queste cose devono essere bruciate, quando vai in ufficio, nella stufa."

Da queste conversazioni si capisce quindi che è stata preparata questa busta da consegnare all'autista del pullman (prog. 472 RIT 2930/11). In ordine a questo utilizzo dei pullman per il flusso dei denari contanti aspetto si rimanda anche a quanto accertato affrontando il capo 83).

L'inserimento della telefonata nel contesto analizzato, dimostra che una parte dei guadagni derivanti dalla attività di falsa fatturazione erano destinati a Cutro, a GRANDE ARACRI, che in quella attività aveva investito i suoi denari grazie a VILLIRILLO Romolo. Tali circostanze dimostrano quindi come, almeno fino al suo arresto - ma anche dopo, sia pure in minor misura - VILLIRILLO Romolo abbia impiegato i denari della cosca cutrese nella attività di falsa fatturazione che aveva organizzato CAPPA, grazie al quale, in epoca sostanzialmente coeva, aveva peraltro investito analoghi denari nell'affare Sorbolo (cfr. capo 83).

In questo contesto si comprendono e si spiegano la reazione allarmata di CAPPA e di MANCUSO agli arresti di VILLIRILLO, la loro preoccupazione (in specie CAPPA) non solo per le possibili indagini dell'Autorità giudiziaria nei loro confronti, ma anche, e soprattutto, per le reazioni del boss Nicolino GRANDE ARACRI al cospetto del quale si erano dovuti giustificare, in un clima di reale paura per la propria incolumità, testimoniato in maniera eloquente dal messaggio di addio inviato da MANCUSO la notte di Natale del 2011 (la notte dell'incendio alla casa di VILLIRILLO) ad una donna e, in ogni caso da tutte le telefonate indicate dimostrative di quel timore (cfr. premessa)

Da qui il progressivo affrancamento di CAPPA e di MANCUSO dal VILLIRILLO ed il loro avvicinamento a GUALTIERI Antonio che, per investitura di GRANDE ARACRI Nicolino, doveva indagare sulla sparizione dei suoi denari e continuare nell'attività prima condotta dal VILLIRILLO stesso.

Tutto ciò non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione se essi non si fossero trovati a gestire, nel sistema di false fatturazioni di cui erano i principali protagonisti, il denaro proveniente dalla cosca calabrese in quanto a loro consegnato dal VILLIRILLO.

In conclusione, gli elementi di prova indicati rappresentano plurimi, gravi precisi e concordanti indizi che consentono di ritenere dimostrato, alla luce del canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p che nel sistema fraudolento di cui al capo 119 erano impiegati denari provenienti, oltre che dalla cosca emiliana, anche da quella calabrese dei GRANDE ARACRI, alla quale venivano poi restituiti i profitti illeciti.

Trattasi di un sistema assimilabile a quello disvelato dai capi di imputazione 96, 97 e 98, con la sola differenza che in quei casi lo strumento del reimpiego è rappresentato dalle frode carosello, mentre qui lo strumento è rappresentata dalla frode d'Iva semplice, attuata mediante le fatturazioni per operazioni inesistenti.

Quanto alla responsabilità dei singoli.
Nulla quaestio, alla luce delle argomentazioni illustrate, in ordine alla responsabilità di MANCUSO Vincenzo.
Gli altri imputati, quand'anche confessi sulla falsa fatturazione, hanno negato qualsiasi responsabilità dicendosi ignari tanto del coinvolgimento di VILLIRILLO Romolo quanto, a maggior ragione, del reimpiego di denari provenienti dalla cosca calabrese e da GRANDE ARACRI Nicolino.

Per tutti, innanzitutto, due premesse.
Il giro di false fatturazioni era così imponente da avere ingenerato una movimentazione di denaro tanto ingente da rendere inverosimile una disponibilità immediata di così cospicue provviste provenienti da "ordinari canali illeciti", necessitando essa, al contrario, di una struttura organizzativa dotata di una capacità operativa-criminale ben superiore alla media.
In secondo luogo, occorre osservare come le tesi difensive sostenute dagli imputati, tutte volte a sminuire il loro coinvolgimento e, in particolare, il loro contributo nella creazione degli strumenti idonei ad aggirare la normativa antiriciclaggio italiana sono ampiamente smentite dalle intercettazioni telefoniche e dagli esiti della collaborazione con l'Autorità giudiziaria tedesca che, lungi dal dare conto di viaggi finalizzati a sondare la fattibilità di affari sul territorio tedesco, dimostrano un'ampia, reiterata, consapevole e volontaria attività di partecipazione alla apertura di conti correnti sui quali poi risultano essere stati effettuati prelievi con carte bancomat.
In altri termini, le prove acquisite ed i fatti accertati sulla base delle stesse, rappresentano il fallimento delle tesi difensive.

Tanto vale per BIGHIGNOLI, che ha partecipato ai quattro viaggi in Germania attivandosi fattivamente per l'apertura dei conti corrente anche per AIELLO e LEROSE, nonché dimostrando la sua disponibilità ad appoggiare e a cooperare nelle operazioni di CAPPA anche grazie alla conoscenza di un commercialista tedesco. Eloquente la telefonata nr. 108 RIT 718/2012 in cui CAPPA chiede a BIGHIGNOLI delucidazioni circa la possibilità di aprire ulteriori conti correnti in Germania per i due amici che erano andati con loro la volta precedente, ovverosia LEROSE ed AIELLO, ottenendo una risposta affermativa seccata. Nel prosieguo della telefonata, poi, CAPPA dice a BIGHIGNOLI che deve effettuare un trasferimento di capitali sul suo conto corrente tedesco. Nella conversazione sono altresì apprezzabili i toni confidenziali propri di due soggetti che ben si conoscono e ben sanno gli affari che stanno trattando.

Tanto vale per AIELLO e LEROSE, che hanno partecipato a più viaggi, aprendo conti correnti e prelevando denari, come dagli stessi ammesso. Tanto basta per smentire la loro riduttiva tesi difensiva, dovendosi ritenere invece accertato come la loro condotta sia stata funzionale a garantire il funzionamento dell'articolato sistema fraudolento che rischiava di incepparsi a causa della nuova normativa antiriciclaggio. In altri termini, essi, come già osservato, si sono fattivamente prodigati, con un ruolo di primo piano, per trovare soluzioni alternative ai limiti normativi che si erano frapposti ad una attività illecita che assumeva

contorni sempre più dilatati anche in ragione dell'imponente volume delle operazioni illecite da loro commesse (complessivamente, tra il 2011 e il 2012 oltre 531.000 euro per un IVA superiore a 110.000 euro). Significativamente poi, va evidenziato che grazie ai loro dati identificativi, VILLIRILLO, il giorno prima del suo arresto, ha effettuato bonifici di denaro destinati alle loro società pronti per essere reinvestiti, né si dica che ciò sarebbe dovuto alla esclusiva iniziativa di CAPPA, posto che le transazioni finanziarie con VILLIRILLO non potevano che essere effettuate se non tramite canali fidati, e soggetti altrettanto fidati perfettamente inseriti nel sistema, di cui conoscevano esattamente non solo i meccanismi operativi ma anche i soggetti coinvolti. D'altro lato la prova di ciò è, soprattutto, della consapevolezza dei due imputati è anche ricavabile dalla telefonata n. 5127 RIT 1454/2011. Ed invero, il 15 luglio CAPPA si era appena incontrato con VILLIRILLO (prog. 4779, 4783 RIT 1454/11); successivamente chiama LEROSE al quale manifesta la sua soddisfazione per avere ottenuto garanzie circa la consegna a breve di denari, di cui evidentemente necessita, chiedendogli se vuole che una parte vengano mandati a lui; *"E' tutto a posto...eh m'ha fatto vedere...capito?..m'ha detto Mo' una parte sono i tuoi, una parte quello che abbiamo aperto e una parte...ma speriamo. Gli ho detto "il tempo di andare sotto e poi te li mando..."* a quel punto CAPPA chiede a LEROSE: " *te li faccio mandare un po' a te?* LEROSE ride e annuisce e quindi CAPPA gli dice: *lì nedì mattina te li faccio mandare là urgente. Lì vedi già lunedì mattina te li faccio mandare là urgente. Domani parliamo dai, domani parliamo.."* . Il 19 luglio (prog 5127, RIT 1454/2011), CAPPA e VILLIRILLO, dopo l'esecuzione del bonifico effettuato sulle società di AIELLO e LEROSE, parlano della restituzione del denaro ai partecipi del sistema tra i quali, appunto LEROSE, al quale aveva promesso che il lunedì avrebbe avuto la sua parte. CAPPA gli dice: *Salvatore - Ah, quello là che mi sono preso le cose, glieli torno tutti indietro? Che dici tu? O ce li teniamo ancora? Romolo - Eh... Salvatore - Come sei messo tu? Ah, oltre i vostri, pure quelli degli altri ci dobbiamo prendere? Romolo - No, io, diciamo, che 4 mila euro li possiamo riparare. Salvatore - Glieli do allora? Romolo - Poi un altro giorno magari... sì, per il momento dateglì, sì."*

Un ulteriore, forte, indiscutibile prova della consapevolezza di AIELLO e LEROSE si ricava dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia MUTO Salvatore e GIGLIO Giuseppe.
Come si vedrà meglio analizzando il capo di imputazione 122, relativo "ai reimpieghi piacentini" organizzato da VILLIRILLO Romolo e VETERE Pierino, il collaboratore MUTO Salvatore, nel disvelare compiutamente il sistema con dichiarazioni oltremodo riscontate dalle prove in quella sede assunte, indica tra i soggetti e le società coinvolte in quel meccanismo fraudolento proprio AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore. Ma quello che più conta è che il collaboratore, nel parlare dei terzi soggetti coinvolti in quel sistema, e quindi anche di AIELLO e LEROSE, esplicita come tutti costoro, tutti questi imprenditori, quand'anche non inseriti nell'associazione mafiosa erano perfettamente a conoscenza della caratura criminale dei soggetti con cui operavano e delle finalità del sistema e che, tuttavia, il profitto che ottenevano grazie a quegli affari illeciti garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli di polizia. In modo analogo agivano gli intestatari fittizi delle loro società che garantivano il loro silenzio in cambio di una percentuale sulle operazioni effettuate.
Ecco lo stralcio del verbale del 28.11.2018:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, glielo richiedo, perché l'ho fatto in interrogatorio e lo rifaccio anche ora: le società che sto per dirle, mi dica se le sono familiari, se ed in che modo fossero collegate. La Innovazioni S.r.l. la conosce?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo di questa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La A.L. Costruzioni S.a.s., di AIELLO Giuseppe?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì. Questa era una società che operava con Vetere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nuova Euro Costruzioni S.n.c., di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, era un'altra società che operava. LEROSE Salvatore, se non sbaglio, era lo zio di LEROSE Francesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La Edil Building S.r.l., con sede in Soliera di Modena?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Edil Building sì, era società che, se non sbaglio, aveva a che fare con MANCUSO. Una roba del genere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'impresa individuale GULLA' Francesco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. GULLA' era colui che operava con CAPPA Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI La F.D.G. Service S.r.l.?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo chi era, comunque tutte queste società sono diciamo di fatturazione inesistente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Magnolia S.r.l.?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Magnolia, se non mi sbaglio, sempre di Modena era.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, di Modena.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È riconducibile a MANCUSO pure.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha detto più volte che uno degli elementi che rendevano conveniente, tra virgolette, la presenza della 'ndrangheta, in un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, mi permetto di definirlo io è l'omertà di chi viene coinvolto.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'avevamo già detto l'altra volta pure.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Ci può fare degli esempi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché quando... l'avevo fatto pure l'esempio. Quando arrivavano i controlli della Finanza o di qualsiasi altra fonte, venivano chiamati e questi qua non dicevano mai di tutto questo sistema e in più si accollavano, dicendo che non è che erano accordi volti anche con la persona con cui si facevano le fatture, ma si accollavano tutto dicendo: non avevo possibilità di pagare le tasse, quindi stroppavo le fatture.
PRESIDENTE – "Non avevo la possibilità di pagare le tasse e quindi"?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E quindi evadevo il fisco, non versavo l'I.V.A..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per esempio, lei ci ha appena detto del coinvolgimento dei fratelli D'Angelo in questa grossa indagine che più volte ha citato, che comunque non è avvenuta in Emilia.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Questi qua furono chiamati e furono escussi proprio al processo e loro dichiararono la vicissitudine così come l'ho spiegata io.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci può delimitare, questa è una domanda difficile ma è inevitabile: ci può delimitare l'ambito vostro, cioè degli 'ndranghetisti che operavano falsa fatturazione, rispetto all'ambito dei terzi, che sapendo che voi eravate 'ndranghetisti, si facevano fare le fatture per fare un abbattimento dell'imponibile, eccetera?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questi qua venivano a conoscenza di questo nostro sistema e che ci si poteva fidare. Per dire, Muto Luigi, detto Rocco, quando si presentava, lui si presentava a nome di tutte le altre ditte, nei suoi conoscenti voglio dire, non è che andava... e di stare tranquillo, che non veniva mai svelato. E, in più, le precauzioni che si prendevano, non è che si usava solo una ditta, se ne usavano tante e quindi non è che trovi, per dire in un mese, cento fatture, tutte a nome tizio, troverai tizio, caio, sempronio e tutto il resto. E quindi versava meno sospetti, diciamo.

Non si trascuri poi un ulteriore dato ricavabile dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe. Egli, nel riferire in merito agli investimenti all'estero da parte dei sodali e nel dire che CAPPA Salvatore aveva aperto un conto corrente in Germania, paese in cui la normativa sull'antiriciclaggio permetteva il prelievo fino a 100.000 euro - in ciò ampiamente riscontrato dal complessivo quadro probatorio qui descritto - ha precisato che ciò faceva insieme a due ragazzi, AIELLO Giuseppe e a suo cognato LEROSE, con ciò dimostrando di ben sapere chi erano questi due ragazzi, questi due soggetti, certamente gravitanti intorno allo sodalizio, sia pure non appartenenti, sicuramente, allo stesso (cfr. udienza 11.11.2016).

Tanto vale, infine, anche per SCIDA Domenico, che nelle telefonate intercettate dimostra di ben sapere quale fosse la finalità dei viaggi in Germania effettuati da CAPPA - con il quale era sempre in contatto - e dai corrieri. Si veda, significativamente, la telefonata di cui al prog. 3537 RIT 3069/11: CAPPA è già in viaggio verso la Germania, per il primo viaggio (sono le celle che lo indicano) e chiama SCIDA Domenico sull'utenza tedesca 00491701853942, riferendogli di avere appuntamento a Monaco di Baviera presso la Sparkasse dove ha appuntamento con un soggetto che parla italiano e dove SCIDA dice che non sarebbe riuscito ad eseguire nessuna operazione, sottolineando anche di avere un amico presso un altra banca - anche se CAPPA si dice convinto del contrario.
Ma la dimostrazione più eloquente della sua consapevolezza discende dalla conversazione n. 5459 RIT 718/2012 nel corso della quale egli conferma a CAPPA che ha ricevuto delle comunicazioni dalla banca (si ricordi che l'indirizzo indicato da CAPPA alla banca era lo stesso della cittadina dove abita SCIDA) e CAPPA gli chiede di verificare se, attraverso le buste trova un bancomat. SCIDA conferma e CAPPA gli dice che stanno organizzando delle salite, dei viaggi in Germania. A questo punto SCIDA gli segnala che la precedente banca, cioè quella di Monaco, ha probabilmente fatto qualcosa nei suoi confronti perché gli parla proprio della segnalazione per operazioni sospette, rimandando ogni spiegazione.
A tale proposito preme sottolineare che gli esiti della rogatoria hanno messo in luce che CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco erano stati oggetto di una segnalazione per operazioni sospette anche in Germania, proprio in relazione al conto della Cassa di Risparmio di Monaco

(il conto corrente 1002164323). Dalla segnalazione emerge che l'indirizzo fornito da CAPPA per l'apertura del conto corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, cioè dove vive SCIDA Domenico. Il sospetto di questa segnalazione nasceva dal fatto che erano stati effettuati egli ingenti trasferimenti di denaro incompatibili con la professione di lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA.
Non solo, il BKA, l'Autorità giudiziaria tedesca ha comunicato che:
- SCIDA gestiva presso il predetto indirizzo un salone di auto usate, con intestazione "Mimmo Automobile", circostanza che ben si concilia con quanto emergente dalla ambientale n. 939 RIT 1827/11 in cui CAPPA faceva leva sulla possibilità di far figurare i prelievi come acquisti di macchine, quando erano in Germania.
- l'utenza in uso a SCIDA era già stata segnalata alla Sezione Anticrimine del ROS di Catanzaro, perché emersa in un'altra attività di indagine sul sodalizio dei Pepe/Abbruzzese di Cassano Ionico.

In definitiva, le tesi difensive, tutte protese a sminuire i rispettivi ruoli e a scaricare le reali responsabilità in relazione al reato di reimpiego su CAPPA, che avrebbe quindi utilizzato gli altri correi quali ingenui strumenti a sua disposizione, trova una secca smentita nelle prove disponibili che hanno, al contrario, disvelato un consapevole e mirato e reiterato contributo di tutti gli imputati per garantire il funzionamento del meccanismo illecito che rischiava di incepparsi nei lacci della normativa anti riciclaggio. La assoluta vicinanza e la evidente confidenza dimostrata dai tutti gli imputati con CAPPA Salvatore, ideatore del sistema, vicinissimo a VILLIRILLO Romolo e di cui le telefonate mettono in risalto la tendenza ad aprirsi con i suoi "collaboratori" escludono, siccome inverosimile, che costoro non fossero consapevoli della caratura del soggetto con cui operavano. I continui, imponentissimi illeciti flussi finanziari, non altrimenti attingibili se non da apparati organizzativi in grado di movimentare, in temi rapidissimi, ingenti somme di denaro lo confermano, con ciò dimostrando, come essi ben sapessero che in quel sistema, che hanno contribuito a fare funzionare, venissero impiegati denari provenienti da organizzazioni criminali.
D'altro lato non pare in discussione che sia LEROSE che AIELLO che BIGHIGNOLI siano soggetti scafati, in grado di muoversi agevolmente nel mondo imprenditoriale, societario, finanziario (anche estero) nonché nell'ambito degli illeciti tributari e, come tali, in grado di comprendere lo spessore e la caratura dei soggetti con i quali si mettono in "affari", in vista di un ritorno economico. Le telefonate indicate, il volume di affari creato e l'organizzazione apprestata per lo spostamento del sistema all'estero lo dimostrano.

In definitiva deve ritenersi dimostrato che AIELLO e LEROSE hanno messo le loro società consapevolmente a disposizione del sistema fraudolento, al quale hanno pacificamente partecipato, grazie al quale venivano anche reimpiegati i denari della cosca calabrese e di GRANDE ARACRI Nicolino, ricevendo addirittura, da VILLIRILLO, bonifici di denaro che doveva esser reinvestito o loro distribuito. Il loro ruolo emerge con forza nell'ambito delle transazioni finanziarie con la Germania, organizzate per garantire la continuità e la proficuità del sistema fraudolento che rischiava di bloccarsi, alle quali hanno partecipato in stretta e continua collaborazione con CAPPA Salvatore, e grazie alla consapevole intermediazione di BIGHIGNOLI Andrea, nonché al sicuro e consapevole appoggio di SCIDA Domenico.

Per costui le considerazioni svolte rispetto agli altri imputati assumono un peso ed un significato ancora più evidente: egli risulta convolto in indagini relative alla criminalità organizzata calabrese e ben conosce, da lunga data, CAPPA Salvatore. Le conversazioni telefoniche indicate dimostrano, poi, come egli, pienamente consapevole delle finalità delle finalità perseguite dai correi, abbia fornito assistenza, anche logistica a CAPPA e agli altri computati, ricevendo altresì le comunicazioni dalle banche e comunicando prontamente a CAPPA l'esistenza di problemi, come quello relativo alla segnalazione per operazioni sospette.

Alla luce delle argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 119 e 120.
Il limite della responsabilità, esclusivamente per il reato di reimpiego è tracciato, con riguardo a MANCUSO, AIELLO e LEROSE dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi enucleati in apertura di capitolo e di cui si dirà in dispositivo

5.10. Le aggravanti.
Il dibattimento ha dunque fornito la prova di un sistema ideato, strutturato e reso operativo per la commissione di reati fiscali e reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese ed emiliana imperniato, questa volta, sulla figura di CAPPA Salvatore.
Come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161 il sistema fraudolento organizzato da BLASCO, dai fratelli BAACHAOUI e da VALERIO Antonio presenta punti di contatto con il sistema di falsa fatturazione accertata al capo 107, ed orchestrata da GIGLIO Giuseppe.
Anche in questo caso, come visto, è stato possibile individuare un punto di collegamento fra il sistema organizzato da GIGLIO e quello organizzato da CAPPA Salvatore, soprattutto per il tramite della figura di FLORO VITO Gianni e del fidato BELFIORE Carmine. Non è un caso che, all'interno del meccanismo fraudolento oggetto del capo 107, tra le società per le quali sono state emesse fatture false per l'anno 2012 vi è proprio AZ Service, principale utilizzatrice delle false fatturazioni nel sistema oggetto del presente accertamento.
Ancora una volta, sullo sfondo di una attività apparentemente condotta dai singoli, l'interesse del sodalizio, perseguito da una ben nota e condivisa trama di interessi così fortemente intrecciati da risultare inscindibili tra loro e condotti da soggetti in grado di operare come figure di collegamento.
La conferma più sicura a quanto ora affermato proviene dalle dichiarazioni, più volte riportate, di GIGLIO - della cui attendibilità, in punto al sistema delle false fatturazioni non può oramai più discutersi in quanto dato ampiamente acquisito nel processo - secondo cui a Reggio Emilia il guadagno maggiore per la 'ndrangheta era rappresentato dalla falsa fatturazione (cfr. udienza 11.11.2016 e motivazioni capo 107, 160, e 161). La conversazione ambientale captata il 2.11.2011 (prog. 2223 RIT 1081/2011) proprio all'interno della macchina di GIGLIO Giuseppe, in cui quest'ultimo e CAPPA parlano del meccanismo della falsa fatturazione chiarisce ulteriormente come i reati tributari fossero così lucrosi per la 'ndrangheta emiliana, ivi compreso per CAPPA, *dominus* di uno dei sistemi fraudolenti creati allo scopo.

La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, della caratura criminale di CAPPA, delle sue strategie criminali volte alla accumulazione e al reimpiego di ricchezza illecita, fonda la prova di come essi fossero altresì pienamente consapevoli, e volessero agevolare, con la loro condotta la associazione criminale, che dal sistema fraudolento poteva ottenere in tempi rapidissimi, ingenti risorse pronte per essere spartite tra i protagonisti del sistema stesso, e reinvestite in nuove attività illecite in una spirale tendenzialmente senza fine, capace non solo di arricchire i singoli ma, soprattutto, di potenziare la forza economica del gruppo, la sua capacità (anti) concorrenziale e di infiltrazione nelle economia locale.
Va quindi affermata, per tutti gli imputati, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n 1 c.p.

Sussiste altresì la aggravante della transnazionalità.
Ai sensi dell'art. 3 per reato transnazionale si intende il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.

L' art. 4 della legge 146/2006 prevede un inasprimento sanzionatorio (da un terzo alla metà) per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Pare evidente dunque che la transnazionalità sia non già un'autonoma ipotesi di reato, bensì un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.

Quanto all'aggravamento, è stato sul punto condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione che *"la previsione della aggravante in oggetto resta naturalmente inglobata nella più ampia nozione di transnazionalità in termini plasticamente rappresentabili con la configurazione geometrica dei cerchi concentrici"* (cfr. Cass. SS. UU, Sentenza n. 18374 del

31.1.2013). L'aggravante può essere perciò applicata, se e solo se, il reato al quale è riferita abbia il carattere della transnazionalità, sebbene, al contrario, non ogni reato transnazionale rientri nell'ambito di applicazione della suddetta aggravante (restandone esclusi, infatti, i reati transnazionali di cui alla lettera a), b) e d) dell'art. 3). Dal raffronto con l'art. 3 emerge, invero, come l'aggravante sia stata modellata dal legislatore su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione di transnazionalità, ossia quello della lettera c).

Nel caso di specie ricorrono innanzitutto i parametri di cui all'art. 3, trattandosi di delitto (648ter c.p.) punito con pena non inferiore a quattro anni, nell'ambito del quale è certamente implicato un gruppo criminale organizzato (trattasi di sistema creato da appartenenti all'autonomo sodalizio emiliano anche per reimpiegare denari della diversa cosca calabrese dei GRANDE ARACRI), impegnato in attività criminali in più di uno Stato (come dimostrato, ad esempio, non solo dalla possibilità di contare sull'appoggio di uomini e strutture operative collocate sul territorio tedesco, ma anche impegnato in attività di riciclaggio per il tramite di canali bancari elvetici (cfr. capo 96). Del resto, proprio grazie a questi appoggi di strutture e di uomini sul territorio tedesco è stato possibile portare a compimento il delitto *de quo*.
Ciò posto, quanto all'aggravante, come già anticipato, essa trova applicazione solo nell'ipotesi di cui all'art. 3 lettera c). Occorre, tuttavia, specificare che la formulazione letterale di cui all'art. 4 presenta un elemento di distinzione rispetto all'art. 3 lettera c); esso attiene all'apporto causale. Ed invero, mentre l'aggravante presuppone la sussistenza di un contributo eziologico, il parametro di cui all'art. 3 lettera c) richiede unicamente una mera implicazione. Sicchè, mentre con l'espressione "contributo", il legislatore suole certamente riferirsi all'apporto causale tipico per la perpetrazione dei delitti, con il termine "implicazione" il legislatore sembra invece volersi riferire ad un mero coinvolgimento del gruppo criminale. In ragione di ciò, ai fini dell'aggravamento occorre accertare che l'apporto al delitto sia apprezzabile in termini di concreto ed effettivo contributo causale. Nel caso di specie non vi è dubbio che l'apporto conferito dal gruppo criminale emiliano sia stato determinante per la consumazione del delitto di reimpiego avendo esso, tramite i suoi esponenti, ideato, organizzato, creato e reso operativo il meccanismo fraudolento necessario al reimpiego

6. CAPI 96-97-98

Prima di procedere all'analisi dei capi di imputazione 96, 97, 98 e 99, preme evidenziare che i fatti oggetto delle predette contestazioni trovano la loro origine nell'ambito di vicende oggetto di accertamento giudiziario effettuato ad opera della sentenza n. 2266 emessa dal Tribunale di Bologna in data 7.10.2011 (divenuta irrevocabile in data 1.7.2015) e della sentenza n. 11 emessa dal Tribunale di Modena in data 25.6.2012 (irrevocabile 15.10.2014) – adottate all'esito della indagine convenzionalmente nota come operazione *POINT BREAK* – che aveva visto il coinvolgimento di GENTILE Fiore, GENTILE Tommaso, MANICA Giuseppe, PEZZATTI Sergio PELAGGI Davide, PELAGGI Emanuele e PELAGGI Paolo.
Anzi.
In quei fatti l'indagine *AEMILIA* trova la sua genesi, almeno per quanto riguarda il fondamentale filone investigativo condotto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dal Maresciallo d'Agostino il 21.10.2016 e il 26.10.2016 (supportate dall'imponete mole di produzioni documentali effettuate alle udienze del 4.5.2016 e del 22.12.2016 nonché dagli esiti della perizia contabile) scolpiscono l'importanza dell'intuizione investigativa: "*L'indagine AEMILIA, per quanto riguarda il reparto di Modena, nasce nel luglio del 2010, subito dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse sempre nell'ambito di un procedimento della DDA di Bologna, il 1197 del 2006, l'indagine "POINT BREAK". Nel luglio del 2006, a seguito di un attentato dinamitardo consumato ai danni dell'Agenzia delle Entrate di Sassuolo, inizia un'attività di indagine. L'attività ha poi permesso di fare piena luce sulle attività che avevano messo in atto i fratelli* PELAGGI, *dei fratelli crotonesi che si erano spostati a Maranello, avevano creato un sistema, un intreccio di imprese, con le quali gestivano le cosiddette frodi carosello. Ma alla base di quelle frodi carosello c'erano dei soldi ricevuti dalla cosca* ARENA *che reimpiegavano in quell'attività economica. Poi si renderanno autori anche di una tentata estorsione, di una serie di bancarotte fraudolente, oltre che, chiaramente, ai reati fiscali. Oggi quell'indagine determinata con sentenza passata in giudicato. Nell'aprile del 2010, mentre gli inquirenti erano in attesa delle custodie cautelari (che vengono eseguite il 30 giugno del 2010) (quindi siamo nell'aprile) d'accordo con la Procura di Bologna, la DDA, vengono riattivate le intercettazioni, anche per capire dove* PELAGGI *Paolo si era spostato. E questo perché gli inquirenti avevano terminato le attività tecniche di intercettazione a carico dei* PELAGGI *nel gennaio/febbraio del 2008. In quel periodo, d'accordo sempre con la Procura, avevano fatto fare una perquisizione dalla Guardia di Finanza di Modena proprio per avere gli ultimi riscontri documentali a quest'attività, quindi era entrata la Guardia di Finanza dentro la società, avevano acquisito la documentazione contabile di quest'impresa, per poi trovare il riscontro. Da quel momento, dal febbraio del 2008, non erano stati più sentiti. Quindi ad aprile vengono riattivate le intercettazioni e gli inquirenti si accorgono di un fatto particolare: cioè che* PELAGGI *Paolo, insieme ad un gruppo di personaggi a lui fedeli, si era spostato a Gualtieri e si era affiancato a due imprenditori,* GIGLIO *Giuseppe e* RILLO *Pasquale, e aveva riattualizzato tutto quel sistema di imprese così come aveva fatto in precedenza allo stesso modo a Maranello. Lo stesso GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, proprio a pagina 82 di quell'ordinanza cita quelle attività e dice che "le più recenti indagini... del Reparto Operativo Carabinieri di Modena avevano infatti evidenziato la prosecuzione dell'illecito, sempre con un ruolo dirigenziale del* PELAGGI *Paolo, che appariva ancora a capo di una struttura di intrecci societari assolutamente sovrapponibile a quella utilizzata nel corso della prima parte dell'indagine oggetto del presente procedimento. Sono state individuate nuove società controllate di fatto da* PELAGGI *Paolo, tra cui la I.N.T. di Giuseppe CURCIO" (si veda il capo 97, 98 e seguenti) "oppure la CORE TECHNOLOGY" – che era una società che era praticamente a metà fra* GIGLIO *Giuseppe e* RILLO *Pasquale – "che si ritiene svolgano la medesima funzione della POINT ONE": la POINT ONE era la vecchia società, poi fallita, che avevano i* PELAGGI *a Maranello. E quindi tutta questa mole di dati che emerge in quel momento da questi tre/quattro mesi di attività di indagine sono la base da cui ripartono gli inquirenti, costituirà il primo nucleo del fascicolo dell'operazione "AEMILIA". In quel momento gli inquirenti dovevano capire qual era il rapporto che aveva legato* PELAGGI, *che era un riciclatore per conto degli* ARENA, *quale fosse stato il motivo per il quale si era rivolto a* GIGLIO *e a*

RILLO *e per quale motivo si era spostato lì a Gualtieri. Nel gennaio del 2011 la Procura di Bologna autorizza alle intercettazioni Nel corso delle indagini emerge un altro dato: gli* ARENA *erano spariti, gli* ARENA *non c'erano più, ma cominciamo ad enucleare un gruppo di cutresi molto forte che avevano preso il posto, sostanzialmente, della cosca di Isola Capo Rizzuto, questo gruppo di cutresi legato alla cosca* GRANDE ARACRI. *A un certo punto gli inquirenti si misurano su questa ipotesi investigativa, dello spostamento degli assi di potere poi descritto nel capo 96, dove è scritto che "consentivano l'impiego di denaro ovvero impiegavano direttamente denaro relativo all'associazione di stampo mafioso della* ARENA *di Isola Capo Rizzuto"..."ed anche per effetto dei mutati equilibri criminali relativi all'associazione mafiosa dei* NICOSCIA *e del* GRANDE ARACRI ".

6.1. POINT BREAK

Le pronunce sopra citate - sintetizzate peraltro dal Maresciallo D'agostino – avevano in particolare disvelato un sistema fraudolento basato su false fatturazioni, mediante il quale i soggetti testé indicati reimpiegavano denari provenienti dalla cosca ARENA di Isola di Capo Rizzuto (KR), la cui operatività sul territorio isolitano risulta essere stata accertata da una serie di sentenze dotate di forza di giudicato tutte acquisite agli atti [45].

L'indagine *POINT BREAK* e le successive pronunce passate in giudicato hanno accertato l'illecita attività realizzata da PELAGGI Paolo che, forte del rapporto personale con GENTILE Francesco, aveva per anni gestito il denaro della cosca ARENA, grazie alle sue imprese, ed in particolare alla società POINT ONE s.p.a. e alle altre imprese alla stessa collegate, costituendo in Svizzera, grazie al contributo di PEZZATTI Sergio, la MT TRADING Ltd, funzionale alla chiusura delle triangolazioni finanziarie strumentali per il giro delle false fatturazioni, che coinvolgevano terze imprese. La struttura commerciale ed operativa creata era funzionale al riciclaggio degli illeciti proventi derivanti dalle attività delittuose della cosca ARENA - rappresentata da ARENA Giuseppe e ARENA Fabrizio figlio di Carmine ARENA, ucciso nell'agguato del 2.10.2004 - e alla creazione di nuova ricchezza necessaria anche a coprire i finanziamenti elargiti e i relativi interessi.

Come accennato, il sistema illecito del quale si era reso protagonista PELAGGI Paolo era fondato su un articolato sistema di false fatturazioni.

Nel dettaglio, in tale meccanismo particolare rilievo aveva assunto la POINT ONE S.p.A., società formalmente intestata a PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele (soci al 50 % ciascuno), fratelli di PELAGGI Paolo, amministratore di fatto della medesima società; quest'ultima poteva essere sostituita nel sistema dalla ELITE TRADING S.r.l., nella quale lo stesso PELAGGI Paolo era socio al 99 % e gestore di fatto.

Il ruolo delle due società indicate era essenzialmente quello di "società filtro" che si interponevano tra la "cartiera" identificabile nella società LA COMMERCIALE di TRONCI

[45] Cfr. Sentenza emessa in data 9.1.1975 dal Tribunale di Crotone; sentenza n. 479 emessa in data 27.2.1997 dalla Corte d'Appello di Catanzaro; sentenza n 1258 emessa in data 16.12.2008 dalla Corte d'Appello di Catanzaro - operazione *Scacco Matto* - ; nonché sentenza n 134 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 30.7.2010, sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro in data 8.8.2011 - le ultime due nell'ambito dell'operazione *Ghibli* - e sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Catanzaro in data 3.1 2012).

Luigi, gestita effettivamente da PELAGGI Paolo e GENTILE Fiore classe 1984, e i soggetti giuridici aventi nel meccanismo il ruolo di "società beneficiarie" (ovvero le società DEA S.r.l. e IMAR S.p.a.).

In tale sistema si inseriva la MT TRADING S.r.l., società elvetica con deposito in Austria, la cui gestione era stata affidata dal PELAGGI Paolo a PEZZATTI Sergio, che aveva assunto la veste di "cartiera intracomunitaria", la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare acquisti di beni sottratti all'applicazione dell'IVA in virtù della normativa intracomunitaria in materia di IVA, la quale, come si chiarirà nel prosieguo, prevede che gli scambi intracomunitari non siano soggetti ad IVA, mentre lo è la successiva cessione nel paese in cui i beni sono venduti.

Più specificamente, il sistema di falsa fatturazione posto in essere dai PELAGGI era basato su una serie di passaggi documentali, suffragati da altrettanti accrediti bancari, volti ad ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante. Tale meccanismo illecito era finalizzato, da un lato, a consentire a società terze, dietro il versamento di un corrispettivo, di evadere le imposte; dall'altro, a produrre un profitto in capo ai soggetti convolti.

In sintesi, si riscontrava costantemente che i beni originariamente ceduti, dopo aver subito una serie di passaggi, tornavano in capo al primo titolare. Carattere peculiare delle operazioni realizzate era, dunque, la circolarità delle stesse, le quali risultavano essere oggettivamente o, quantomeno, soggettivamente inesistenti, sebbene le spedizioni fossero spesso concretamente effettuate (in quanto avevano ad oggetto sempre gli stessi materiali di scarso valore) e fossero costantemente suffragate da movimentazioni bancarie (poiché a queste seguiva la restituzione in contanti del relativo ammontare).

L'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la società beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli imputati, nelle percentuali di guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio documentale di merce, quantificabile in totale in circa il 6-7 % dell'importo della fattura finale.

Tale vorticoso giro di documenti, peraltro, consentiva alle società gestite dai PELAGGI di accedere abusivamente al credito bancario e delle società di factoring.

Il funzionamento del sistema descritto era poi stato concretamente ostacolato, da un lato, dalle perquisizioni effettuate nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK* e, dall'altro, da una imponente crisi finanziaria, cui era andata incontro la società e fotografata in modo chiaro dalle captazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK*, i cui fattori scatenanti erano stati molteplici.

In particolare, a decorrere dall'aprile del 2006, ARENA Giuseppe classe 1966 e GENTILE Francesco avevano subito un periodo di carcerazione, cui aveva fatto seguito la sostituzione di quest'ultimo ad opera dei figli GENTILE Tommaso classe 1980 e GENTILE Fiore classe 1984, nel ruolo di controllo dell'operato del PELAGGI e di gestione dei rapporti di quest'ultimo con la cosca.

I giovani GENTILE, tuttavia, come emerso dalle innumerevoli intercettazioni, dimostravano di non possedere la caratura e l'autorevolezza del padre; invero, giungevano a dilapidare ingenti somme di denaro, mantenendo un tenore di vita inadeguato alle risorse in quel momento effettivamente disponibili, nonché fallendo frequentemente nel recupero di crediti vantati dalla POINT ONE S.p.A. nei confronti di altri affiliati.

Tra le captazioni effettuate, particolarmente pregnante la conversazione intercorsa il 14.12.2006 tra GENTILE Fiore classe 1984 e PELAGGI Paolo, nella quale quest'ultimo si lamentava del comportamento tenuto dal fratello Tommaso (*"qui stiamo lavorando per vedere di creare un futuro" (...) "Vedi che se lo sapesse Franco... Lo prenderebbe a calci nel culo per davvero... Tommaso bisogna che si dia una regolata... Dove prendere una botta svegliata Tommaso... Per vedere che cazzo deve combinare... Per andare a raccogliere quei soldi... Invece di chiamare noi... E chiedere di mandare i soldi sotto..."*), e rievocava con rammarico il periodo in cui aveva contatti diretti con GENTILE Francesco (*"...Come una volta mi aveva detto... Sta salendo una macchina... Vuoi che ti faccio portare? ...Gli ho detto... No... Non ti preoccupare che me la vedo io... Capisci? Ma non che io non esisto... No... Dice... Non siete stati in grado di andare a raccogliere i soldi... Ma mi sa che io dopo tutto quello che sto facendo sto andando a pagare gli strozzini... Succede un bordello... Capisci cosa ti voglio dire... Dobbiamo raccogliere i soldi a destra e a sinistra... Dove hanno detto... Si... Che ci danno anche gli assegni... E non riusciamo a prendere questi cazzo di soldi? (...)* e poi *"Chiamalo però... Come mi dispiace che è dentro Franco..."*).

Alla condotta sconsiderata di GENTILE Tommaso facevano riferimento gli stessi interlocutori in una conversazione del 24.1.2007, nel corso della quale GENTILE Fiore comunicava a PELAGGI che suo fratello si sarebbe dovuto necessariamente recare in Calabria al fine di fornire spiegazioni alla famiglia ARENA in merito all'ammanco di denaro (*"... No... Ci sono troppe cose storte... Troppe cose storte... E io non ce la faccio più a mantenere questa situazione... Ci sono troppe cose storte... Prima potevo pensare che qualcuno avesse fatto il furbo... Ma... Adesso...* sbuffa *Troppe cose che non sono andate bene... E mi dispiace dirlo... Mi dispiace dirlo..." (...) "Lui deve scendere perché... Lui deve scendere... Perché si metta a posto sta situazione... Perché... Troppo danni provocati..."*): alla domanda del PELAGGI sulle motivazioni del comportamento di GENTILE Tommaso (*"... Ma come mai? .. Come mai? ..."*), suo fratello non sapeva fornire una spiegazione, ma affermava che unico rimedio a tale situazione era l'uscita dal carcere di suo padre (*"... Ah... Non lo so... Ah... Guarda... Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi... L'euforia... Non lo so... Boh... L'euforia... La presa di posizione... Sicuramente la presa di posizione... Se no... Non mi so dare una spie... Boh... Non lo so... Non ce la faccio più..." (...) "Una presa di posizione... Una... L'euforia di maneggiare tanti soldi..."*).

Successivamente, in data 9.2.2007, GENTILE Fiore e PELAGGI Paolo conferivano in merito alle eventuali responsabilità di ciascuno (*"Adesso ti farò vedere che adesso che esce... Adesso che esce papà... Io sono proprio arrivato... Sono arrivato... Tutto su questo discorso dobbiamo parlare... Della situazione..."*) e si confrontavano su chi sarebbe stato colui che avrebbe subito la reazione di GENTILE Francesco al momento della scarcerazione (*"Sai con chi viene a parlare tuo padre?! ... Con me... Quand'è... La relazione gliela devo fare io... Ohi Fiò..."*); in particolare, ad avviso del GENTILE la richiesta di chiarezza di suo padre sarebbe stata inevitabile, considerato il danno subito (*"... E' normale... (...) Ohi Paolo... La relazione gliela devi fare tu... Io mi arrabbio per la situazione che poi..." (...) "Si... Parla... Parla... Però c'è stato il danno..."*).

Peraltro, il fatto che PELAGGI Paolo avesse per lungo tempo intrattenuto rapporti con GENTILE Francesco si trae da un'ulteriore conversazione intercorsa in data 15.2.2007, tra lo stesso PELAGGI e tale Alberto, nella quale PELAGGI manifestava una certa sicurezza

rispetto a quella che riteneva sarebbe stata la reazione del GENTILE per le vicende sopra descritte, considerato lo stretto rapporto tra i due ("*... No... Adesso è nei problemi... E' nei problemi... Io la parola la mantengo... Non è che... Capisci cosa ti voglio dire? ... La parola vale più di tutto il resto... No ma io... Lo sai no? Arrivo diritto a casa* (direttamente ai vertici della cosca)*... Ed io... Lo sai che siamo pane pane... E vino vino...*").

Successivamente alla incarcerazione di ARENA Giuseppe cl. 66 e ARENA Giuseppe cl. 62 e GENTILE Franco, la reggenza della cosca ARENA era passata ad ARENA Fabrizio. Che quest'ultimo avesse interessi diretti negli affari modenesi gestiti da PELAGGI Paolo si evince con chiarezza da una intercettazione effettuata in data 18.2.2007, nella quale il primo contattava il cugino GENTILE Fiore al fine di sapere se quest'ultimo gli avesse riferito il messaggio dell'ARENA stesso ("*... Quell'imbasciata... Che ti avevo detto che... Di quel tuo compagno... Quello con l'Audi* (PELAGGI Paolo)*...*"); Fiore tentava di rassicurare il cugino ("*... Eh... Stiamo vedendo per come combinare... Stiamo vedendo come fare...*"), ma quest'ultimo affermava con fermezza che il PELAGGI Paolo si sarebbe dovuto presentare al suo cospetto allo scopo di chiarire la situazione ("*Eh... Gli devi dire... Che deve venire qui subito... Qui oggi è venuto il cristiano... Mi ha fermato nell'Isola... Una figura di merda che non ti dico...*").
GENTILE "*...cerca di evitare, capisce qual è la situazione e gli spiega che suo zio,* GENTILE *Fiore classe 1961, cioè il fratello di Francesco, che, tra l'altro, è stato ammazzato poco tempo fa giù, era andato a Maranello proprio per sincerarsi di questa situazione e gli dice: "Guarda che domani scende zio Fiore, ti spiega lui e vede come devi fare, non che il ragioniere" – inteso il contabile, quello che amministra i soldi – "sa già... sa già come fare", gli dice. A questo punto prende la parola proprio* GENTILE *Fiore, cerca di calmare Fabrizio, dice... e Fabrizio glielo ridice: "Quello lì è tornato di nuovo qua, è stato qui oggi".* GENTILE *Fiore, che è stato a Modena, ha visto il nuovo affare che i* PELAGGI *stanno facendo, l'affare birichino, quello che permette di catturare le immagini Sky senza pagare il canone, glielo dice: "Guarda, aspetta, qua ci sono degli sviluppi. Ti faccio vedere. Mò che vengo, adesso che vengo, ti spiego io le cose come stanno. Altro che ritorna qui . adesso che vengo ti spiego io la cosa com'è, che ti do una bella sorpresa. Poi quando viene... hai capito?". Questo insiste: "Ma perché non scende giù Paolo? Fallo scendere". "Cugi", gli dice Fabrizio, "a me non mi interessa questo nuovo affare, sinceramente". – "No, ma ti interessa", gli fa Fiore, "quando vengo, ti spiego, poi ti regoli tu. Scusa, oi. . Poi, quando vengo, ti dico la cosa com'è e poi valuti tu". E qua Fabrizio che cosa fa? Lo responsabilizza, perché li dice: No, cugi, qua dobbiamo valutare insieme, perché la colpa è pure tua; è vostra, dei* GENTILE, *che gli avete messo in mano i soldi. Questo è il senso, né più e né meno. E poi glielo ridice, dice ancora: "Io non ci capisco niente", gli dice Fabrizio, "io so solo che... so solo che sto facendo una figura fuori dal normale. Tutti i giorni quello viene a romperini"... E quell'altro: "Lo so, cugi, vedi che tu tieni ragione al 100%, però cerca di intuire" – per telefono non poteva parlare – "che dopodomani ti spiego. Poi, quando vengo io, ti spiego". E qua parte la minaccia di* ARENA *Fabrizio, che in quel periodo ci lascia anche un po' interdetti e ci spaventa un po', a dir la verità, tant'è che proprio in quel periodo aumentiamo i servizi a Maranello, perché Fabrizio, per quello che era, gli dice: "Perché se lo devo... perché se io devo stare con lui, cioè con quell'altro soggetto che mi viene a rompere le*

scatole, e lui mi dice che è quello, io salgo e a quello lo faccio nuovo nuovo". Noi lo capiamo. Fiore pure lo capisce: "No, no, dopodomani ti faccio vedere come si risolve il problema. Fidati che se saltava subito subito quest'affare nuovo, ti preoccupavi meno", gli dice (cfr. verbale udienza 21.10.2016 pag.161)

Illuminante, in merito all'attività di reimpiego dei denari degli ARENA da parte del PELAGGI Paolo, la conversazione intercorsa in data 20.2.2007 tra lo stesso PELAGGI, GENTILE Fiore classe 1984 e GENTILE Fiore classe 1961, fratello di GENTILE Francesco, il quale si era adoperato nel coadiuvare i nipoti nell'esercizio dell'attività di controllo dell'operato del PELAGGI, e nel corso della quale quest'ultimo riportava agli interlocutori il diverbio avuto con la moglie nel momento in cui la stessa era venuta casualmente a conoscenza del fatto che il marito stava subendo pressioni da parte di affiliati della cosca ARENA per la restituzione dei denari investiti dalla famiglia ("*... Zio Fiò... Mi hai fatto litigare! ... Mi sono ammazzato con mia moglie .. Ha sentito i discorsi... Lei lì su... E' arrabbiata zio Fiò... E' arrabbiata... Tutte queste colpe qui... Cosa sono tutti questi interessi? ... Dopo tutti i soldi che hai dato? ... Hai fatto? ... Lo sa! ... Però non sapeva il fatto degli interessi . Di queste cose qua. Però dice... Come? ... Tutti quelli che avanzi fino adesso... E adesso devi pagare anche gli interessi? ... Com'è il discorso quo? ... Si è messa a gridare... Dice... I soldi che versiamo... Dove sono? ... Hai capito? ...*").

PELAGGI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, "*...precisa che fortunatamente la moglie ha capito che il nome Tommaso,* GENTILE *Tommaso ha ammesso le sue colpe: "E meno male che ti ha sentito parlare, a te, in quel modo, che Tommaso si è preso la colpa di quello e di quell'altro. Deborah non è stupida, che Fiore la conosce", riferito a* GENTILE *Fiore il nipote. E* GENTILE *Fiore lo zio chiarisce che Tommaso si è dovuto per forza giustificare con la cosca, perché si è appropriato dei soldi, i soldi che* PELAGGI *gli dava da portare giù. E dice: "E' stato giusto che Tommaso si è preso la colpa e lo picchiano, a Tommaso. E' che tu hai combinato il guaio o no? E' il minimo, Paolì. Cioè, tu, no... gli hai fatto capire che mangi solo per te, Paolì, io la penso così. Non pensare che sono un pezzo... Non fa niente, portamene qui un altro pezzo", dice contro il nipote,* GENTILE *Fiore lo zio, che si scaglia contro Tommaso. Ma anche lui stesso... dice zio Fiore: "Mi sono dovuto giustificare davanti a:* ARENA *Fabrizio per colpe che non ha manco lui". Lo dice, le responsabilità sono attribuibili a culo muscio... che sarebbe* PUGLIESE *Franco. E' un soggetto che emerge in tante attività proprio con questo nomignolo,* PUGLIESE *Franco è il padre di* PUGLIESE *Michele, quello che avevano visto nella "PANDORA". "Non importa, riportalì così, ha detto Va bene, va bene, ho capito", riferito ad* ARENA *Fabrizio. "Ha capito il... Io per prendermi la responsabilità di culo muscio, se mi prendevo i soldi... qual è il problema? Si deve superare questo problema qua. Non ti preoccupare. Se quello pensa che tu sei un ladro... perché lui ha detto: Meglio ladro di me? Culo muscio deve dire che non ce l'abbiamo avuto nelle mani. Dice che sei stato cumo", che significa uno stupido, "tu, perché se l'avevamo nelle mani, io andavo lì e che cazzo ne so che Fiore li ha presi lì, mio fratello, che ne so. Che poi lui parla di...". La conversazione è talmente importante che si capisce addirittura... perché* PELAGGI *è preoccupato, perché ha ricevuto una minaccia, probabilmente gliel'avranno detto. E' preoccupato. Dice: "Però tu gliel'hai chiarito com'è?". E poi si capisce che sono anche altre famiglie collegate, infatti cita i casi larghi, che sarebbe la famiglia Morelli, che è un'altra famiglia legata alla* ARENA. *Poiché un pot-pourri di cosche che vanno avanti. E* PELAGGI

conclude questa conversazione in modo amaro, perché dice: "Se GENTILE *Tommaso... cioè, ci vorrebbe stato un po' di impegno in più. Il bello che l'ha visto, quando era qua Tommaso. E adesso, adesso che vado giù", cioè bastava un po' di impegno e non ci sarebbe stato nessun problema, questo è il senso. Il 21 febbraio* GENTILE *Fiore, lo zio Fiore rientra a Isola Capo Rizzuto e fa subito la prima telefonata ad* ARENA *Giuseppe classe 1962, l'altro. E' la telefonata numero 20. Chiaramente, quando sentiamo queste intercettazioni, li mettiamo tutti sotto. Tutti La telefonata numero 20, la RIT 442 del 2007. E gli chiede di poterlo incontrare urgentemente, perché gli deve parlare. Alle 20:30* GENTILE *Fiore il nipote da Maraniello chiama lo zio per sapere com'è andato quell'incontro (la telefonata è la 10282, la RIT 2463 del 2006)."* (cfr. verbale udienza 21.10.2016 pag. 163 e ss).

Sullo stesso tema del reimpiego, chiarificatrice è l'intercettazione effettuata in data 15.4.2007, dalla quale si evincono i rapporti illeciti di PELAGGI Paolo con la famiglia ARENA, con la quale il primo afferma di poter sistemare le questioni economiche al momento dell'uscita dal carcere del GENTILE Francesco ("*... Io non dico i soldi che ho dato alla famiglia... Perché quello lì... Non li ho mai reclamato! ... Capisci cosa ti voglio dire? ... Quello è un discorso... Che quando esce Franco* (GENTILE Francesco)*... Il mio dovere l'ho fatto...*"). Successivamente, il PELAGGI dichiarava la propria fedeltà al clan e mostrava tutto il proprio biasimo nei confronti delle condotte tenute dai giovani GENTILE ("*... Io ho sempre parlato come "famiglia"... Avanziamo... Hai capito? ... Avanziamo un sacco di soldi in giro...*").
In merito al cambiamento della situazione nella quale PELAGGI Paolo si trovava ad operare nel gestire i denari degli ARENA, a far data dall'incarcerazione di GENTILE Francesco, è chiarificatore anche il successivo passaggio della medesima conversazione, in cui lo stesso PELAGG raccontava un episodio significativo della diversa capacità delinquenziale del GENTILE ("*... Quando ha cambiato l'assegno... Erano lui* (GENTILE Francesco) *e Pino* (ARENA Giuseppe classe 1966)*... Pronti... Tieni i soldi dell'assegno...*" *(...)* "*Si... Ma per farti capire... Non ha mai fatto brutta figura... Hai capito?! ... Io mi sono ritrovato in una realtà diversa adesso... E non ti dico la merda in faccia che mi sono preso in famiglia...*").
Che l'esigenza stringente del PELAGGI Paolo fosse quella di chiarire la situazione venutasi a creare emergeva dal fatto che, come verificato dalla Sezione Antiriminine del ROS di Catanzaro, lo stesso incontrava GENTILE Francesco in data 31.8.2007, giorno della scarcerazione di quest'ultimo.
Sulla scorta delle conversazioni intercettate, invero, l'incontro risultava organizzato proprio al fine di addivenire ad una soluzione per l'ammanco di denaro del quale gli ARENA ritenevano responsabile il PELAGGI.
La circostanza che il GENTILE Francesco, riponendo nuovamente la propria fiducia in quest'ultimo, lo avesse riabilitato agli occhi del clan, risulta essere confermata da alcune conversazioni intercettate successivamente; in particolare, che i due avessero ripreso ad avere rapporti emerge da una serie di intercettazioni effettuate tra il 28 ed il 29.12.2007, dalle quali era dato evincere che il PELAGGI si fosse posto al servizio del GENTILE al fine di monetizzare un assegno da 10.000 euro.
Nel dettaglio, in data 28.12.2007 GENTILE Fiore contattava il PELAGGI, il quale comunicava che avrebbe raggiunto il primo di lì a poco; effettivamente, le intercettazioni ambientali registravano un incontro tra i due di poco successivo, nel corso del quale il

PELAGGI chiamava tale Braglia Giovanni, direttore della filiale di Maranello della Cariparma, al quale chiedeva di prelevare la somma sundicata dal conto corrente della società Queen Immobiliare S.r.l. e di versarla su un conto di Crotone, in quanto GENTILE Fiore aveva l'urgenza di reperire denaro ("*... Senti qua... Dovevi fare questa operazione qua . No? ... Che c'ho Fiorellino* (GENTILE Fiore)*... Che mi sta dando l'assegno a me... Che gli serve della moneta veloce... Un bonifico veloce... Possiamo fare l'operazione? ... Fai un prelievo socio Queen... Da diecimila... Gliell catapulti su di lui... Come versamento... Che poi... Siccome lui deve salire dopo la Befana... Ti viene a firmare... Ovviamente... No? ... E gli spariamo un bonifico urgente... Su un conto qua a Crotone? ...*").
Dopo i contatti presi dal Braglia direttamente con GENTILE Fiore al fine di portare a compimento l'operazione, GENTILE Francesco contattava il figlio per verificare che l'operazione stessa fosse andata a buon fine ("*... Ma è tutto a posto là?...*") e GENTILE Fiore lo rassicurava ("*... Sì... Sì... Devono solo vederlo... Glielo ho fatto... Devono solo vederlo loro... Oggi pomeriggio lo vediamo sicuro...*").
Il giorno successivo PELAGGI Paolo contattava GENTILE Fiore al fine di rimproverarlo per non essere passato a trovarlo, nonostante il primo si fosse adoperato al fine di prestare aiuto allo stesso GENTILE ("*... Ah... Ho capito! Ho capito... Tanto l'avevi risolto il problema... E te ne freghi il cazzo... O no? ... Comunque... Ieri... Ti avevo chiamato... L'hai fatto? ... Tutto a posto?...*").
Emergeva, dunque, che era stata sanata la frattura tra i GENTILE e PELAGGI Paolo, il quale, come risultante dalle intercettazioni riattivate dagli inquirenti pochi mesi prima di dare luogo ai fermi nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK*, risultava essersi trasferito a Gualtieri ed accompagnarsi a GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale; cambiamento che, anche secondo quanto riferito dal Mar. D'AGOSTINO Emidio, poteva giustificarsi alla luce del residuo debito che il PELAGGI Paolo aveva ancora nei confronti della famiglia ARENA (pp. 158 e ss. verbale udienza 21.10.2016).

Il GUP, con la sentenza n. del 7.10.2011, ha condannato in rito abbreviato GENTILE Fiore alla pena di 6 anni di reclusione (poi ridotta in appello a anni 5, mesi 11 di reclusione), GENTILE Tommaso ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, MANICA Giuseppe a 5 anni di reclusione, e PEZZATTI Sergio ad 2 anni e 6 mesi di reclusione, escludendo solo nei confronti di PEZZATTI Sergio la responsabilità per il delitto di reimpiego.
In merito alla sulla sussistenza di quest'ultimo reato di reimpiego, riconosciuto nei confronti di tutti gli imputati ad esclusione, come detto, del PEZZATTI, il Giudice ha affermato che, "*traendo le prime conclusioni probatorie*", e coniugando tra loro "*le dichiarazioni dei collaboratori Cortese e Marino*" con gli accertamenti di polizia giudiziaria ed il tenore delle conversazioni intercettate, è possibile osservare che "*l'attività illecita organizzata dai* PELAGGI, *costituiva da tempo (dal 2005) un investimento per l'associazione mafiosa* ARENA-GENTILE, *che dunque affidava a* PELAGGI *Paolo capitale dell'associazione*". La provenienza del denaro dalla predetta associazione di stampo mafioso si ricavava "*in modo chiaro dal contenuto delle intercettazioni*", laddove era "*assolutamente palese ed eclatante l'interesse ed il coinvolgimento del clan nelle sorti dell'impresa anche nel momento di difficoltà*". Ed ancora: "*la fase di captazione* era *coincisa con il momento di crisi finanziaria della «Point One S.p.A.» dei* PELAGGI *e con la carcerazione di* GENTILE *Francesco*".

Dalle intercettazioni era inoltre possibile comprendere che "PELAGGI *Paolo aveva quale suo principale referente* GENTILE *Francesco, che evidentemente ne era stato il garante rispetto al clan* ARENA".
L'indisponibilità di quest'ultimo, *"sostituito nella gestione dei rapporti tra cosca e attività imprenditoriale dai figli Fiore (cl.84) e Tommaso,* aveva *reso difficile il recupero di molti crediti vantati dalla Point One nei confronti di altri affiliati calabresi (non esigibili in quel momento) aggravando lo stato di difficoltà della società"* Le difficoltà di «Point One S.p.A.», quantomeno nell'ultimo periodo, "*erano in parte ascrivibili anche alla minore capacità ed autorevolezza dei fratelli Fiore e Tommaso* GENTILE, *rispetto al padre Francesco"*, profilo che trova plurimi riscontri nei commenti di PELAGGI Paolo quando si lamentava dell'assenza di Francesco ed accusava i due figli, *"non solo di non riuscire a recuperare denaro in Calabria, ma di mantenere un tenore di vita eccessivo, rispetto alle effettive risorse, che l'attività illecita poteva loro assicurare in quel periodo"*.
Quanto alla esatta ricostruzione della entità della immissioni di denaro, il GUP, pur rilevando che l'assenza o comunque il drastico calo della movimentazione aveva impedito di procedere ad una valutazione presuntiva del volume di affari sviluppato nel periodo (attesa l'inattendibilità delle scritture contabili delle società implicate), affermava che *"il coinvolgimento della cosca calabrese risultava comunque indiscutibile e pacifico, laddove, in particolare, l'ultimo reggente (*ARENA *Fabrizio) chiedeva conto a zio* GENTILE *Fiore cl. 61 (fratello di Francesco) e al suo omonimo nipote (cl. 84) dell'operato di* PELAGGI *Paolo e delle difficoltà di quel periodo, che avevano bloccato, evidentemente, anche l'afflusso di ritorno del denaro reinvestito"*. *La decisione veniva* confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 27/5/2014 mentre la Corte di Cassazione, con sentenza del 1 luglio 2015, rigettava i ricorsi. Ad identiche conclusioni giungeva anche il Tribunale di Modena, che condannava PELAGGI Paolo, PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele per tutti i delitti ascritti, ivi dunque compreso quello ex art. 648 ter c.p.. Il Tribunale evidenziava che l' organizzatore dell'attività criminale era PELAGGI Paolo "*che manteneva stretti rapporti e frequenti contatti con esponenti dell'associazione di stampo mafioso degli* ARENA *in favore della quale aveva escogitato, e condotto in accordo coi fratelli, il sistema di false fatturazioni*", nel quale erano coinvolte la POINT ONE Spa ed altre società del gruppo familiare PELAGGI. A tali imprese "*lungi dall'essere amministrate in funzione del loro buon andamento economico-patrimoniale, i correi ricorrevano a seconda delle finalità illecite da soddisfare volta per volta, incuranti dei pregiudizi arrecati alle società stesse e, conseguentemente, ai loro creditori*".
La sentenza del Tribunale di Modena è stata confermata il 16.9.2013 dalla Corte di Appello di Bologna seguita poi dalla Corte di Cassazione che il 15.10.2014, ha rigettato i ricorsi.

6.2. Da POINT BREAK ad AEMILIA

Su questi fatti, accertati con la forza del giudicato, l'indagine *AEMILIA* trova dunque la sua genesi, rappresentandone l'ideale prosecuzione, peraltro, in parte individuata anche in quell'ambito investigativo.
Si è detto che dalle intercettazioni riattivate dagli inquirenti pochi mesi prima di dare luogo ai fermi nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK* risultava che PELAGGI Paolo si era trasferito a Gualtieri e si accompagnava a GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale. Veniva

acquisita contezza della possibile ripresa della attività illecita così congegnata, con spostamento della stessa dal territorio modenese a quello reggiano e con coinvolgimento, grazie a quei soggetti, ed anche per effetto dei mutati assetti degli equilibri criminali, degli interessi delle cosche NICOSIA e GRANDE ARACRI così come peraltro plasticamente descritto nel fondamentale capo 96.

Qui, di seguito, si tratteggiano alcuni elementi utili a comprendere il mutamento dell'asse operativo del meccanismo fraudolento, mutamento che passa, inevitabilmente, attraverso la figura di GIGLIO Giuseppe.
Ed invero, così come sostenuto dalla ipotesi accusatoria riferita dal Maresciallo D'Agostino e come si dimostrerà anche sulla base dell'analisi tecnica e della movimentazione bancaria effettuata per il tramite dei periti nominati dal Tribunale, PELAGGI, per fare fronte al debito accumulato nelle operazioni di reimpiego, si era avvicinato a GIGLIO e RIILLO, vicini alle cosche ARENA, NICOSCIA e GRANDE ARACRI, che gli avrebbero consentito di ripartire con le nuove attività commerciali.
In tale contesto, si inseriscono e si comprendono alcune vicende societarie, tutte gravitanti intorno agli odierni imputati, o a quelli giudicati separatamente.

L'esatta comprensione del passaggio dal *POINT BREAK* ad *AEMILIA*, richiede, preliminarmente, un approfondimento della figura e del ruolo di GIGLIO, figura fondamentale per comprendere il passaggio da un sistema all'altro nell'ambito di dinamiche criminali ben più ampie.
In proposito, come riferito dal Maresciallo D'Agostino, va fin da subito evidenziato che i rapporti di GIGLIO con la famiglia ARENA erano già emersi nel corso dell'indagine *Ghibli* (acquisite agli atti) nell'ambito della quale era stata riscontrata la sussistenza di contatti con gli uomini del clan ARENA: in particolare, in data 24.11.2005, GENTILE Francesco ed ARENA Giuseppe classe 1966, dopo aver partecipato all'inaugurazione della società POINT ONE S.p.A., si erano recati a Gualtieri, dove avevano incontrato PROCOPIO Giovanni, cognato di GIGLIO Giuseppe; successivamente, gli stessi GENTILE ed ARENA si erano ricavati presso il parcheggio dell'AUTOTRASPORTI MUTO di MUTO Antonio classe 1971.
Peraltro, tra le macchine in entrata ed in uscita dal suddetto parcheggio, nel corso di svariati controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel corso del triennio 2005-2007, venivano riscontrate una BMW X5, targata CS277HG, intestata alla VOLKSWAGEN BANK, guidata da GIGLIO Giuseppe, il quale, in un'occasione, risultava essere in compagnia di RIILLO Pasquale, nonché una RAV 4, targata CG774LP, intestata a CURCIO Maria, coniuge di GIGLIO Giuseppe, alla guida della quale, come emerso da un controllo eseguito in data 3.5.2005, risultava essere GIGLIO Giulio, fratello del GIGLIO Giuseppe, in compagnia di PAGLIUSO Francesco.
Da un controllo effettuato il giorno successivo sulla vettura di GENTILE Francesco, emergeva che la stessa, nel corso della serata, si fermava a Viadana, nei pressi di via dei Pioppi, n. 11, dove risultava avere sede la RIILLO S.r.l., società di proprietà di RIILLO Pasquale e del fratello RIILLO Francesco.
Rilevante, altresì, una captazione effettuata nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK*, nella quale GENTILE Tommaso contattava GIGLIO Giuseppe al fine di commissionargli la vendita

della propria autovettura GOLF, il cui ricavato era destinato al ripianamento del debito con la famiglia ARENA: "*P M – Questo mi pare, Maresciallo, che sia un elemento che, rivisto ex post, vi fa comprendere come.. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. ...come il motivo per il quale* PELAGGI *Paolo ce lo ritroviamo lì, senza contare i* PUGLIESE, *perché* PUGLIESE... *abbiamo visto in "PANDORA"* PUGLIESE *Michele come veniva stimato, veniva stimato* PELAGGI *Paolo E abbiamo capito anche che in quel discorso giù a Isola Capo Rizzuto c'era il padre di* PUGLIESE *Michele, culo muscio,* PUGLIESE *Franco c'era pure. Quindi c'è tutto una serie di dati che ci fanno ben comprendere che non è stata casuale l'andata di* PELAGGI *Paolo da Maronello a Gualtieri, ma perché lì era nelle condizioni di poter continuare a fare e a restituire il suo debito* (cfr. verbale udienza 21.10.2016 pag. 169)

Ulteriori contatti di GIGLIO Giuseppe con diverse associazioni a carattere 'ndranghetistico erano emersi nell'ambito delle indagini della Sezione Anticrimine del ROS di Padova, svolte sui rapporti tra la famiglia Longo e la cosca Iannazzo-Giampà di Lamezia Terme (cfr. Cap. XV, capi 90-92); in particolare, nel corso di una perquisizione venivano reperiti 23 contratti di nolo a caldo e di fornitura di materiali inerti, stipulati dalla GIGLIO S.r.l. con soggetti contigui alle cosche ARENA e NICOSCIA.
Tra questi emergevano, nel dettaglio, CALAZZO Francesco, soggetto emerso nell'ambito dell'indagine *Ghibli* per essere vicino al boss ARENA Giuseppe classe 1966 e NICASTRO Francesca, che risultava aver avuto rapporti con la VARCA TRANS, società riconducibile a PASQUALE Giovanni, emerso in seno all'operazione *Infinito*, quale soggetto che rivestiva un ruolo apicale nella locale di Erba, vicina alle famiglie ARENA e NICOSCIA.
Tramite i summenzionati contratti, dunque, le società riconducibili ai soggetti vicini alle due consorterie isolitane, fornivano alla GIGLIO S.r.l. gli autoveicoli e il relativo personale, aumentandone il raggio di azione: al contempo tali contratti costituivano lo strumento deputato a garantire vantaggi economici alle cosche e, per l'effetto, a favorire le stesse.
Praticamente, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, "*noi avevamo scoperto il metodo che Cortese ci dice solamente. Quando Cortese dice: GIGLIO aveva i camion di* ARENA *Fabrizio a lavorare – non è che materialmente* ARENA *Fabrizio gli aveva dato... Questo è il metodo: far lavorare le ditte che erano vicine agli* ARENA *e pagarle, fare le fatture. Questo è quello che individuiamo. Poi ce ne sono tanti altri, di noli. In particolare quello con i* PUGLIESE (cfr. verbale udienza 20.10.2016).

I rapporti di GIGLIO Giuseppe con i PUGLIESE erano risalenti quantomeno al marzo del 2006, quando aveva visto la luce la società IMMOBILIARE SAN FRANCISCO S.r.l., i cui soci erano proprio PUGLIESE Michele, GIGLIO Giulio, fratello di Giuseppe, MUTO Antonio classe 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di GRANDE ARACRI Francesco (fratello del boss GRANDE ARACRI Nicolino).
Peraltro, pochi mesi prima PUGLIESE Michele era emerso nell'ambito dell'operazione *PANDORA* (cfr. Cap. III) quale soggetto estortore per conto della famiglia NICOSCIA ai danni di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, operazione nella quale l'attività investigativa era stata gestita, tra gli altri, da MATACERA Francesco e CIANFLONE Antonio, odierni imputati (cfr. Cap. XV).

La circostanza che i rapporti tra GIGLIO Giuseppe e i PUGLIESE fossero piuttosto stretti, risulta dimostrato dal fatto che PUGLIESE Michele aveva richiesto allo stesso GIGLIO di battezzare il figlio: com'è noto, per essere stato affermato dagli accertamenti giudiziari, invero, nella cultura 'ndranghetista, i rapporti di comparaggio assumono un significato fondamentale, stante la funzione degli stessi di rinsaldare i legami tra i sodali: "*Nella sentenza di primo grado della "SCACCO MATTO", sentenza passata in giudicata, 1812/03, c'è proprio un capitolo sui rapporti di comparaggio e dice: "Nella mentalità e nel costume mafioso esiste la consuetudine di legarsi ad altri affiliati tramite comparaggi. Trattasi di cerimonie che prevedono la scelta di padrini, madrine e testimoni tra gente affiliata, in particolare scegliendo tali persone tra quelle che rivestono un ruolo importante, di primo piano all'interno del gruppo, mirano a rinsaldarne i reciproci legami e a renderli definitivi, oltre che religiosamente suggellati", e poi continua, Altra sentenza ancora, quella della Corte di Assise di Catanzaro del 30 luglio 2008, proprio nella GRANDE DRAGO, quella del 2004, quella di Dragone, perché qua si indaga pure sull'omicidio di Dragone Antonio, e quindi sul contrasto che c'era stato con* GRANDE ARACRI *Nicolino. Guardate cosa dice: "Con tale rifiuto", cioè* GRANDE ARACRI *a un certo punto rifiuta di fare da padrino di nozze al figlio di Dragone. "Con tale rifiuto in realtà il* GRANDE ARACRI *ostentava l'assenza di alcun rapporto di sudditanza nei confronti del Dragone, poiché sarebbe stato impensabile da parte di un sottoposto opporre un diniego alla famiglia del proprio capo".* (cfr. pag. verbale udienza 20.10.2016).

Alla luce di ciò ben difficilmente GIGLIO poteva essere ritenuto estorto da parte dei PUGLIESE Michele. Anticipando quanto meglio si vedrà analizzando la posizione di MATACERA (cfr. Cap. XV) il Maresciallo D'Agostino ha spiegato che " *Noi abbiamo una prima telefonata intercettata la mattina del 19 giugno del 2011 (la telefonata è la 4092, la RIT 203/2011), in cui* GIGLIO *Giuseppe contatta l'Ispettore di Polizia Cianflone Antonio, quello che abbiamo detto che veniva su (adesso vi farò vedere anche delle immagini), esortandolo a partire immediatamente. Dice: "Ma tu dovresti salire? Perché io devo spiegare una cosa, ti dico... ti dico la verità". Cianflone non è che dice: Oh, io sono un Ispettore, adesso devo lavorare, un attimo, mi devo prendere le ferie. No. Gli dice: "Vediamo se riusciamo a vedere verso... verso fine settimana, allora, dai. O volete che vengo prima?". Non ha problemi, si muove. "Cerco di sbrigarmi. Se pensi che sia urgente la cosa...". Non gli chiede: Ma che è successo? No, non glielo chiede. Dice "vengo". Questa è la risposta. Tant'è vero che sul rapporto tra* GIGLIO *e l'Ispettore tornerà nelle prossime volte, però* GIGLIO *gli prenota l'aereo, anzi gliene prenota due, per renderlo un po' più comodo (abbiamo la telefonata 4180, RIT sempre 203). Gli riserva questi posti. Cianflone sceglie il volo Alitalia delle ore 16:15 del 24 giugno (telefonata 4252, RIT sempre la 203/11). Si reca all'aeroporto accompagnato dal collega Matacera Francesco, oggi imputato (c'è la telefonata 4253 del 24 giugno, sempre la RIT 203). Arriva a Milano: chi trova ad attenderlo?* GIGLIO *Giulio, che il fratello Pino ha mandato per poterlo andare a prendere e portarlo giù. Ma è una situazione di quelle che vedevamo sempre. Quando i Poliziotti si muovevano, si muovevano sempre così: venivano presi, portati all'albergo. Poi dopo Vertinelli,* GIGLIO *li portavano fuori, al night, come succede quella sera lì. Quella sera organizzano questo... Noi monitoriamo . . . perché, chiaramente, una richiesta così ci insospettisce, quindi facciamo i servizi sia la mattina del*

24, quando Cianflone arriva all'aeroporto di Milano Linate, sia il giorno dopo, quando Cianflone trascorre la serata insieme a questi imprenditori. Ma non solo questi imprenditori. Fossero stati solo questi... Questo è quando arrivano all'aeroporto. Vedete, sulla sinistra c'è GIGLIO *Giulio e sull'altro lato c'è Cianflone, all'aeroporto. Poi la sera organizzano questa... Io ho anche il filmato, però sarebbe troppo lungo. Sono dati estrapolati dai filmati. Quella sera organizzano questa cena, in cui ci sono i fratelli Vertinelli, c'è* GIGLIO, *ma c'è anche Bolognino Michele. A tavola di questo Poliziotto troviamo Bolognino Michele, che è un soggetto comunque noto, è un soggetto arrestato per 416 bis, affiliato alla cosca* MEGNA, *che partecipa. Ma non solo; noi abbiamo anche le telefonate che quel giorno, insieme a Richichi, che c'è pure Richichi... Eccoli qua. Quello con la maglietta viola è Richichi Giuseppe; quell'altro con la pancia è* GIGLIO *Giuseppe, ci sono le ragazze del night che vengono chiamate quella sera lì. C'è proprio una telefonata (io ve l'ho messa lì) che* GIGLIO *gli dice... Bolognino ha più pudore, dice: "Ma senza quelle?", gli dice: Senza le ragazze? E* GIGLIO: *"No, e perché?". E quindi si organizzano per portare queste ragazze qua. Quello è Bolognino, dietro l'albero è Bolognino Michele che ride, che parla con* GIGLIO, *mi sembra....Poi alla fine... Questo che beve il caffè è Vertinelli Giuseppe. Dietro la ragazza si intravede... Le fotografie sono leggermente mosse, perché sono prese dal filmato, quindi i frame, quando li estrapoliamo... perché è anche con il teleobiettivo, è lontano. Però fatto sta che a un certo punto escono, finita la cena. Il primo è Vertinelli Palmo. Qui c'è pure Spagnolo Domenico, mi sembra, un altro soggetto che stava alla porta, al night club Diana Club di Parma. Quello indietro è Cianflone, che sta uscendo, poco dopo la ragazza. Questo che fuma è Vertinelli Giuseppe. La serata finisce come finiva tutte le sere quando venivano su: al night club. Dove Cianflone incontra Cretu Alina Micaela, che identifichiamo compiutamente, una ragazza che lavora proprio lì al night. Il giorno dopo trascorre tutta la giornata (ci sono tutte le telefonate, io ve le ho selezionate) con Vertinelli Palmo. Poi in serata si unisce anche* GIGLIO *Giuseppe. La mattina, giustamente, Cianflone fa pure il lavoro del Poliziotto, perché accompagna la ragazza presso una Stazione dei Carabinieri, perché la ragazza doveva essere sentita, quindi aveva bisogno di essere appoggiata, evidentemente, dentro una caserma dei Carabinieri. Non so cos'era successo, la ragazzo doveva riferire in merito a un passaggio di proprietà di una macchina. Sono cose normali, quelle che vedevamo sempre. Quand'è che cominciamo a capire? Quando, praticamente, a un certo punto Cianflone dice a* GIGLIO, *lo chiama e dice: "Prenotami, insomma, 'sto volo da Bologna, perché anche per voi... mi dovete accompagnare". E* GIGLIO *si mette subito... gli prenota il biglietto, però da Milano Linate, dove verrà accompagnato dal figlio, da Palmino, figlio di Vertinelli Giuseppe, lo portano lì. Addirittura* GIGLIO *pagherà i biglietti con la carta Visa 4025... la sua (la telefonata è la 14140, la RIT 110/2011), verrà portato su. Addirittura* GIGLIO *si preoccupa di fargli il check-in online. Glielo fa tramite un parente che aveva a Milano. E poi quand'è che cominciamo ad intercettare le cose che veramente...?... Sì. Praticamente, scopriamo quello che succede dalle telefonate della sera, perché fino a quel momento non esce nulla, era una normale visita di quelle che vedevamo sempre. Sempre così sono state. La prima telefonata che fa Cianflone è la 4320 del 26 giugno 2011, la RIT 203, e chiama Battigaglia Gian Carmine. Questo qui è il socio che avevano lui e Matacera nel ristorante che stavano facendo già a... perché avevano creato una nuova attività per le mogli, per le figlie, e stavano facendo il ristorante Pagus a Catanzaro. Come ristrutturano questo locale? Anche grazie a* GIGLIO *e*

a Vertinelli. Tant'è che chiama il socio Battigaglia Gian Carmine e gli dice di aver parlato con il suo amico, cioè con GIGLIO *Giuseppe, lo capiamo, che aveva promesso di trovargli quello che aveva... Ma sono tutti regali, questi qua. Dice: "Quello che ti dicevo è necessario per l'arredamento, cucina, queste cose qua, hai capito?". Addirittura, in un'altra conversazione successiva, Cianflone chiama Matacera. Siccome Matacera pure lui è nel ristorante (questa è la telefonata 4330 del 26 giugno, alle ore 20:44), Cianflone ormai è atterrato a Lamezia Terme, è sulla via di casa e chiama Matacera e la prima cosa che gli dice è questo del ristorante, gli dice: "Eh, quando poi sarà il momento... cioè, voglio dire.. poi c'è della positività, voglio dire. Pino, già Pino sa cosa deve fare". Ma poi, sul ristorante, ci torneremo. Ma la cosa importante è che Matacera gli dice: "Ma quella cosa che vi doveva chiedere è una cosa seria o è così?", perché pure Matacera era stato informato, l'aveva portato lui all'aeroporto. E Cianflone gli dice: "Sì, sì, è una cosa seria per lui", per lui solo. "Voglio dire, ha voluto un consiglio più che altro, perché poi praticamente alla fine che cos'è successo? L'ha chiamato, gli ha mandato un'imbasciata Michele* PUGLIESE *per fargli... per battezzargli un bambino". Chiaramente, dice Cianflone, gliel'ho sconsigliata, questa cosa qua: "Eh, l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto: non lo fare". Vorrei vedere, insomma. Ma la cosa che emerge è che questa richiesta di battesimo era una cosa vecchia, ancor prima di "PANDORA". Dice. "No, cioè... praticamente nella storia era già stata definita da prima". Glielo dice Cianflone: da prima di "PANDORA". "Poi, che voglio dire... alla luce di quello che è successo" – cioè "PANDORA", che è diventato vittima – "io gli ho detto. ha deciso, ha deciso di dirgli di no". E Matacera, giustamente, dice: "E va beh, lui glielo dice. Magari al momento non lo reputa opportuno, poi si regola lui". E dice ancora in un altro punto: "E voglio dire, tra virgolette", dice Matacera, "lui è vittima di questo sistema e mò si avvicina". Lo capisce qual è l'importanza del comparaggio fra uomini di 'Ndrangheta. Lui fa le indagini sulla 'Ndrangheta, lo sa che significa. Poi dopo c'è tutta una serie di telefonate.* GIGLIO *chiama il padre, dice: Telefona a* PUGLIESE *Mirco. Gli dà il numero. Digli che non è opportuno, ho parlato pure con l'Ispettore. C'è Cianflone che richiama, che gli dice: Guarda, mi avvicino io, se ci sono problemi ci penso io. E certo. Gli aveva promesso le cose pure per il ristorante, è normale che si interessa. Tant'è vero che, quando chiama* PUGLIESE, *il padre chiama* PUGLIESE *Mirco... Noi non intercettiamo questa cosa, ma abbiamo la conferma, perché poi c'è la telefonata tra il padre e* GIGLIO *Giuseppe, gli dice: "Sì, ho chiamato". E quello gli dice: "E che ti ha detto?". Era normale, cosa gli voleva dire? "Me lo potevi dire prima", gli dice il padre. "Ma tu da quando lo sai?" – "Eh, da parecchio, 'sta cosa qua". "Sì, però mò il bambino c'ha sette anni", gli dice, "poteva aspettare un altro po'. Ma gliel'hai fatto capire che è come se l'avessimo battezzato noi?...*GIGLIO *non chiama direttamente* PUGLIESE; *fa chiamare dal padre. Gli dà il numero di* PUGLIESE *Mirco, che dice: "E che cavolo, mò che siamo al battesimo me lo dici? Me lo potevi dire prima. Ma sarebbe successo in qualunque altra famiglia, no? E' tutto organizzato, sei tu il padrino, mò mi dici di no? Va beh, mi arrangio io". E* GIGLIO *Pino dice al padre: "Eh, che non ci facciano il conto, che è lo stesso". Gli dice: "Ma gliel'hai detto? Che non si facciano il conto, che è la stesso, è come se lo avessimo battezzato noi".*

Questo, appunto, sarebbe il GIGLIO "estorto" dai PUGLIESE.

Tuttavia erano insorte una serie di problematiche a causa delle quali la cerimonia era stata rimandata fino all'anno 2010, per poi non essere celebrata, sia in ragione dell'intervento del CIANFLONE, il quale aveva sconsigliato a GIGLIO l'assunzione di tale ruolo, sia a motivo del raffreddamento dei rapporti tra quest'ultimo e la cosca ARENA.

Le indagini e, in specie, gli esiti della attività spionistica, facevano infatti emergere l'avvicinamento di GIGLIO alla cosca dei GRANDE ARACRI.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Guardi, parliamo subito dei GRANDE ARACRI, *perché noi l'abbiamo capito, ma per una serie di motivi: perché* GRANDE ARACRI *nella tavernetta rivendica il denaro ..*
P. – Dato a GIGLIO?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Praticamente sì, perché noi abbiamo fatto una conversazione ambientale. Noi l'avevamo già capito per tutta una serie di situazioni: i rapporti, la messa a disposizione del camion. E' chiaro che, se uno ti dà il camion, vuol dire che sei in affari con lui. Si mettono i soldi. E' normale questo. Le società, la messa a disposizione di strutture. Solamente se noi andiamo a vedere... e, di questo, ve ne parlerò la prossima volta, perché noi abbiamo anche analizzato i conti correnti della MULTI MEDIA CORPORATE. PELAGGI *quando si trasferisce non ha un soldo e chi lo finanzia è* GIGLIO, *è* RIILLO *che lo finanziano. E noi siamo andati a vedere come la MULTI MEDIA CORPORATE all'inizio è stata finanziata e abbiamo trovato gli assegni (poi ve li farò vedere) legati agli* ARENA, *ai personaggi legati agli* ARENA, *ai* GRANDE ARACRI, *eccetera. In particolare (prendo la scorciatoia) noi avevamo capito tutto questo. C'è una conversazione dell'8 gennaio 2013, una conversazione ambientale, la 24601, che la DDA di Catanzaro stralcia e manda alla DDA di Bologna, che poi la DDA di Bologna delega a noi per l'esame, perché ci interessa, in cui siamo nella tavernetta in casa di* GRANDE ARACRI *Nicolino. C'è lui, c'è un certo Michele, c'è un certo Franco, un certo Diletto (che non è il nostro Diletto), e di che cosa si parla? Si parla proprio di* GIGLIO. *Io ve la leggo.* GRANDE ARACRI *dice: "E' sceso* GIGLIO, *è sceso* GIGLIO *e non è venuto nemmeno, nemmeno è venuto a ringraziarmi. A parte il fatto che tu,* GIGLIO *...(incomprensibile)... ci sono 'sti soldi di Gaetano, di questo, di quell'altro. Perché l'abbiamo messo nel mezzo? Per quanto riguarda il mercato un certo cinese, l'abbiamo messo nel mezzo, l'abbiamo mezzo, mi sembra, con Mario Ursini", poi vi spiegherò che cos'è, ci torneremo dopo. Mario Ursini sarebbe il referente della cosca gioiosana degli Ursini, che a un certo punto ci troviamo pure a noi guardare, il collega Costantino vi farà vedere le immagini di quando si incontrano a Parma. "Gli abbiamo dato i pavimenti", perché questo discorso rientra pure nell'affare delle piastrelle, questo discorso che stanno facendo qua.* GRANDE ARACRI: *"38.000... i 38.000, così, così. Gli ho detto i 100, i 100, 3 per 5, 15", fanno questi conti, "basta che tu fatturi 100.000 euro", insomma continuano a parlare di quest'affare qua. E poi dice: "No, da* GIGLIO, *hai capito? Perché nel momento in cui abbiamo cacciato, abbiamo cacciato i cinesi" e i cinesi sono riferiti a quelli che fornivano le televisioni in quel giro che abbiamo visto, perché a un certo punto, quando li arrestiamo, i* PELAGGI, *chiaramente si blocca tutto. E questi cinesi, che erano collegati a Mario Ursini della cosca gioiosana, si rivolgono a Ursini per rientrare in possesso dei soldi. E qui che cosa succede? "Abbiamo cacciato quelli a* GIGLIO. *Praticamente che è successo con Vertinelli? Un giorno prendo e li faccio venire qua. I soldi*

*dei televisori, dei computer non li dovete tenere, non vi dovete neanche...". "Non le sai le cose come sono, che è successo?", in un altro punto...*GRANDE ARACRI. GRANDE ARACRI *che parla degli affari del... ma non solo. Adesso* GRANDE ARACRI *dirà che guardava il conto corrente di CURCIO. Da giù dice che entrava nei conti correnti di quelle società lì. Allora la domanda è semplice: ma perché ci guardava? Perché c'era un interesse. E scusate. E' questo, no?...continua: "Non lo sai le cose come sono, che è successo? Allora tu ben sai che, quando mi metto da qui, controllo pure i conti correnti, pure là di quelli, controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente. Con CURCIO, là, come si chiama CURCIO? Che gli viene cognato, genero, non lo so". Ancora* GRANDE ARACRI: *"Cognato, è cognato, cognato. Controllo il conto corrente di quello là. E che mi accorgo? I televisori, i soldi, dice che si erano persi. Come cazzo va che gli stiamo parlando i soldi, a tuo cognato? 50.000, 100.000 a CURCIO. 50.000, 100.000, 20.000, 30.000, 40.000", non si ferma più, "glieli stiamo pagando a tuo cognato, i soldi" E CURCIO Domenico è quello della C.D.I. TECHNOLOGY.... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Leggendo proprio quell'ambientale di "PANDORA",* PUGLIESE *glielo dice: Lì fa affari con chiunque di loro. P. – "Chiunque di loro" chi? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Lì si parlava di Vertinelli Palmo, di* MUTO *Antonio e di* GIGLIO *Giuseppe. Quelle frasi che io vi ho letto all'inizio, quando quello gli strappava, quell'altro... Vertinelli Palmo che pretendeva la fattura e Michele gli dice: "Ma perché gli devo fare una fattura se quello a te ha chiesto un prestito?". E questo che cos'è? Poi fanno pure la società. Nella società c'è* GRANDE ARACRI, *c'è* GRANDE ARACRI *Salvatore, c'è* PUGLIESE. *ci sono tutti loro. Quella è una messa a disposizione, è un servizio che rendono E' chiaro che, nel momento in cui costituisco la società, immetto capitali.*

6.3. Il sistema fraudolento del reimpiego. Le frodi carosello in generale

Si può ora procedere ad analizzare, nel dettaglio, i singoli capi di imputazione, che nella loro unitarietà rappresentano il complesso sistema fraudolento creato per il reimpiego dei proventi della illecita attività e per generare nuove ricchezze, altrettanto illecite. La ricostruzione è quella offerta dalle prove portate dall'accusa, salvo il vaglio finale della correttezza della ricostruzione.

Preme effettuare una sola premessa.

Il sistema oggetto della presente trattazione era fondato sulle cosiddette "frodi carosello", il cui funzionamento si basa sull'applicazione fraudolenta della normativa europea in materia di IVA, la quale stabilisce che le cessioni a titolo oneroso realizzate all'interno dell'Unione (tra soggetti giuridici che, secondo la normativa interna, sarebbero tenuti al versamento dell'IVA) sono considerate esenti nello Stato membro d'origine dei beni e sono invece soggette alla tassazione nel paese di destinazione.

Ne consegue che, quando risulti integrato un acquisto intracomunitario, è soggetto al versamento dell'imposta il solo acquirente nazionale, il quale deve applicare l'imposta nella relativa fattura e registrarne l'importo a credito e a debito (artt. 46 e 47 D.l. 331/1993, convertito nella l. 427/93).

Il meccanismo fraudolento si avvale dello sfruttamento delle società cosiddette cartiere.

Dette società vengono interposte alle transazioni commerciali, nello specifico a transazioni che avvengono tra un'impresa italiana ed un'impresa residente all'interno di un paese dell'Unione Europea.
Questo tipo di frode permette la realizzazione di un guadagno sulla base di un diritto, fittizio, a detrarre l'IVA su ciò che viene acquistato sfruttando il regime provvisorio fissato dal 1993 per abbattere le barriere agli scambi.

Per l'applicazione del principio di *reverse charge* (inversione contabile dell'IVA) il soggetto debitore dell'imposta è l'acquirente o il committente. Sulla base del funzionamento di questa pratica l'acquirente del bene deve registrare la fattura che ha ricevuto dal venditore UE.
Questa fattura va integrata con l'ammontare di imposta IVA (tanto nel registro delle fatture emesse, quanto nel registro degli acquisti). A questo punto lo stesso soggetto può detrarre l'IVA sulla base di quanto disposto dal DPR n. 633 del 1972, art. 19. Se quest'ultimo decide di rivendere il bene nel territorio statale deve applicare l'IVA e il cessionario, che diventa soggetto passivo di imposta, acquisisce il diritto alla detrazione della stessa.
Sfruttando la normativa in esame, dunque, l'acquirente finale della merce o fruitore finale del servizio, può pertanto detrarre l'iva "pagata" alla cartiera, andando quindi a crearsi un credito IVA indebito. Gli importi pari all'IVA, formalmente versati dall'acquirente finale all'interposto, possono poi essere variamente suddivisi tra gli interessati al sistema fraudolento atteso che, di regola, l'interposto non presenta alcuna dichiarazione e comunque non provvede al versamento dell'imposta.

Gli indici sintomatici della sussistenza di una "frode carosello" sono notoriamente, come peraltro rilevato anche dai periti contabili, i seguenti:
- si riscontra costantemente la presenza di un imprenditore commerciale estero ovvero di un operatore economico che emette false dichiarazioni d'intento, allo scopo di poter realizzare acquisti di beni in regime di non imponibilità IVA, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto;
- uno o più soggetti giuridici coinvolti sono qualificabili come "cartiere": si tratta di società di comodo che, a seguito dell'acquisto di prodotti commerciali da imprenditori esteri, li rivendono nel territorio nazionale omettendo il versamento dell'IVA dovuta; tale meccanismo consente a tali società di rivendere i beni acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto e, tendenzialmente, concorrenziali nel mercato di riferimento. Inoltre, in considerazione del fatto che le cosiddette "cartiere" non svolgono alcun tipo di attività lecita (se non, al più, in minima parte) hanno una vita media piuttosto breve (mediamente due anni) e vengono amministrate da prestanome;
- uno o più imprenditori commerciali coinvolti nelle transazioni ricoprono il mero ruolo di "società filtro", la cui opera consiste nell'interporsi tra le società cosiddette "cartiere" e le "società beneficiarie", società compiacenti che partecipano alle frodi al fine di conseguire un fittizio credito d'imposta;
- l'attività delle "società beneficiarie", le quali occupano l'ultimo anello della catena descritta, consiste nel realizzare le compravendite nei confronti dei destinatari finali dei beni compravenduti;

- le operazioni summenzionate si articolano secondo un rapido susseguirsi di passaggi di merce tra i diversi soggetti giuridici coinvolti: l'intera frode viene portata a compimento nel giro di qualche giorno e il saldo della vendita, nella gran parte dei casi, precede quello dell'acquisto;
- i beni compravenduti nell'ambito delle transazioni commerciali di cui trattasi sono tendenzialmente beni con modesti margini di ricarico e un mercato esteso (in genere prodotti informatici, elettronici, autoveicoli).

Le varianti del sistema fraudolento possono essere molteplici e possono essere classificate in due macro categorie:
a) operazioni circolari:
caratteristica qualificante delle operazioni di questo tipo è che i beni compravenduti, al termine del giro di fatturazioni, tornano in capo all' originario cedente. Si riscontra, inoltre, che la merce, ceduta tra società italiane, viene poi rivenduta in regime di non imponibilità a società estere. L'ultimo passaggio consiste nel ritorno dei beni in capo alla prima società venditrice in regime di non imponibilità IVA. Si rilevano frequentemente anomalie nei prezzi applicati e nelle spedizioni dei prodotti;

b) operazioni non circolari:
peculiarità di tale tipologia di operazioni consiste nel fatto che i destinatari ultimi della merce riescono ad ottenere la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione e, nel contempo, ad accumulare un credito di imposta sul valore aggiunto. I beni, prima di essere immessi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra soggetti (anche esteri), con l'effetto di determinare, da un lato, un debito IVA in capo ad un soggetto che non ottempererà alla dovuta corresponsione e, dall'altro, un credito IVA (derivante dalle detrazioni dell'IVA conseguenti agli acquisti) a vantaggio degli altri soggetti coinvolti.
tale paradigma operativo consente l'immissione in commercio di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi di mercato, con la conseguenza di generare una distorsione all'interno del mercato stesso.

6.4. Il "sistema POINT BREAK" e la creazione del nuovo "sistema AEMILIA"
Ciò posto, già si detto che l'esistenza del sistema illecito congegnato nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK* è stata accertata con la forza del giudicato.

Nel dettaglio, in tale meccanismo particolare rilievo aveva assunto la POINT ONE S.p.A., società formalmente intestata a PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele (soci al 50 % ciascuno), fratelli di PELAGGI Paolo, amministratore di fatto della medesima società; alla bisogna quest'ultima poteva essere sostituita nel sistema dalla ELITE TRADING S.r.l., nella quale lo stesso PELAGGI Paolo era socio al 99 % e gestore di fatto.
Il ruolo delle due società sopra indicate era essenzialmente quello di "società filtro" che si interponevano tra la "cartiera" identificabile nella società LA COMMERCIALE di TRONCI Luigi, gestita effettivamente da PELAGGI Paolo e GENTILE Fiore classe 1984, e i soggetti

giuridici aventi nel meccanismo il ruolo di "società beneficiarie" (ovvero le società DEA S.r.l. e IMAR S.p.a.).
In tale sistema si inseriva la MT TRADING S.r.l., società elvetica con deposito in Austria, la cui gestione era stata affidata dal PELAGGI Paolo a PEZZATTI Sergio, che aveva assunto la veste di "cartiera intracomunitaria", la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare acquisti di beni sottratti all'applicazione dell'IVA in virtù della normativa intracomunitaria in materia di IVA.
Più specificamente - come già osservato - il sistema di falsa fatturazione posto in essere dai PELAGGI era basato su una serie di passaggi documentali, suffragati da altrettanti accrediti bancari, volti ad ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante. Tale meccanismo illecito era finalizzato, da un lato, a consentire a società terze, dietro il versamento di un corrispettivo, di evadere le imposte; dall'altro, a produrre un profitto in capo ai soggetti coinvolti.
Si riscontrava, costantemente, che i beni originariamente ceduti, dopo aver subito una serie di passaggi, tornavano in capo al primo titolare; carattere peculiare delle operazioni realizzate era, dunque, la circolarità delle stesse, le quali risultavano essere, dunque, oggettivamente o, quantomeno, soggettivamente inesistenti, sebbene le spedizioni fossero spesso concretamente effettuate e sebbene le operazioni fossero costantemente suffragate da movimentazioni bancarie, poiché a queste seguiva la restituzione in contanti del relativo ammontare.
L'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la società beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli imputati, nelle percentuali di guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio documentale di merce, quantificabile in totale in circa il 6/7 % dell'importo della fattura finale.
Tale vorticoso giro di documenti, peraltro, consentiva alle società gestite dai PELAGGI di accedere abusivamente al credito bancario e delle società di factoring.
Il funzionamento del sistema descritto era stato concretamente ostacolato dalle perquisizioni effettuate nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK*, che, come già riferito, avevano indotto PELAGGI Paolo a trasferire l'intera struttura da Maranello a Gualtieri

Per dare quindi nuova linfa operativa al precedente sistema venivano quindi costituite nuove società o modificate quelle precedenti dando così vita al nuovo sistema. In questo senso vanno considerate le seguenti vicende societarie (cfr. anche perizia contabile):
a) la Costituzione, nel 2009, della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, la società elvetica, che come si dirà, si pone al centro del giro di false fatturazioni direttamente riconducibile a GIGLIO, RIILLO ed allo stesso PELAGGI Paolo;
b) la modifica societaria della I.N.T., costituta il 10.3.2008 che dopo l'aumento del capitale sociale (da 10.000 a 110.000 euro), aveva iniziato la sua attività aggiungendo, all'oggetto sociale originario (costruzioni e trasporti), il commercio all'ingrosso di prodotti informatici, computer, componenti hardware e software, stampanti, monitor, scanner ed accessori, ovverosia l'ambito economico operativo privilegiato di PELAGGI Paolo;
c) La sostituzione, in data 5.5.2009, della MT TRADING Ltd (società elvetica avente rapporti con la POINT ONE, gestita da PELAGGI Paolo attraverso PEZZATTI Sergio ed utilizzata nell'ambito degli accertamenti dell'indagine *POINT BREAK*, con MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, direttamente riconducibile a GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale,

PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, seppur contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio

d) l'inserimento della CDI TECHNOLOGY s.r.l. (costituita, il 15.12.2009), partecipata dalla S.I.C.E. (società di GIGLIO Giuseppe, fallita il 26.9.2012) entrambe gestite tramite l'interposizione di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, in sostituzione della I.N.T. Srl che era stata oggetto di controllo da parte della guardia di Finanza;

e) la costituzione, in data 15.1.2010, della CORE TECHNOLOGY Srl,, con capitale sociale diviso fra GIGLIO Giuseppe e a RIILLO Pasquale.

A questo punto i primi giorni del 2010 la nuova struttura era pienamente operativa, perché ci sono già C.D.I., c'è CORE e c'è MULTI MEDIA in Svizzera. A queste società si aggiungono una serie di società cartiere: *"la prima è la RUFFO S.r.l., che è una società del veronese, che acquisisce* GIGLIO *e* RIILLO, *si spartiscono i camion, perché era una società (e poi vi farò vedere) di autotrasporti, acquisiscono i camion, se li spartiscono, dopodiché gli trasformano l'oggetto sociale, da autotrasporto diventa commercio di informatica, eccetera, la inseriscono in questo giro, ci mettono dentro* VULCANO *Mario e gli fa fare le false fatture. E' una cartiera. Siccome queste cartiere non possono avere una vita duratura, non possono durare a lungo, durano quell'attimo di tempo che serve, poi vengono subito sostituite. Un'altra società che utilizzano è la G.P.Z. TRADING, quella del capo 100, che è una società che ha sede a Pieve Emanuele, dove troviamo come soci (ma sono dei fantocci) Bertocco Erica e Vecchi Daniela. Vecchi Daniela è la segretaria che era all'interno della I.N.T. Era la segretaria che stava lì: la prendono, la portano lì e la fanno fare la socia. Dopo di quella c'è la M.B. TRADING, un'altra società, riferita come amministratore a* BUSIA *Marco, che gestisce insieme a* VULCANO. *Ma vedrete (io vi darò prova dalle telefonate) che questi erano stipendiati, tant'è che* VULCANO *Mario chiede lo stipendio a* PELAGGI. *Chiede lo stipendio. Queste sono le cartiere. Poi c'è tutta una serie di società, quelle che ci riferivamo prima essere state controllate dalle Agenzie delle Entrate, che sono società terze, come la DEA o la IMAR del vecchio schema, e sono una serie di società che sono sparse per l'Italia (Milano, Padova), oppure la MINIMUM di* COSTI *Omar, che entrano in questo giro ovviamente, perché quello è un concorso... è un reato associativo, perché tutti sanno quello che si sta facendo. L'ultimo che emette fattura sa che all'inizio c'è stato un altro che ha emesso la fattura per fare lì giro, per fare il giro completo. Queste altre società si dicono beneficiarie. Questo è un po' il gruppo. Però poi dopo, quando arriverò a quel punto lì, le andremo proprio a vedere una a una e vi dirò quando è stata costituisca, chi c'era, chi non c'era e così via.... Della SICE, dovrò parlare, perché la SICE è la società che ha il 100% del capitale della C.D.I. TECHNOLOGY ed è quella che vive delle false fatture della C.D.I. E' una società cuscinetto. Io, quando parlerò del fallimento, vi darò anche lì prova che non c'era differenza fra SICE e* GIGLIO *S.r.l.."* (cfr. 21.10.2016 verbale pag. 155-156-157).

Come riferito anche dal Mar. D'AGOSTINO Emidio (pp. 137 e ss. verbale udienza 21.10.2016), evidenti sono i punti di contatto tra il precedente sistema e quello fotografato nell'ambito del presente processo. Mutano solo i soggetti coinvolti e alcuni aspetti operativi volti a rendere maggiormente difficile l'accertamento dell'illiceità del sistema da parte di terzi.

Ed invero, anticipando quanto potrà apprezzarsi analizzando il dettagli delle singole operazioni, in seno a questo nuovo sistema il ruolo di "cartiera" intracomunitaria era stato assunto dalla MULTI MEDIA CORPORATE LTD, società svizzera con deposito in Austria, la cui attività consisteva essenzialmente nell'acquistare prodotti in regime di non imponibilità IVA per poi rivenderli in territorio nazionale alle società aventi ruolo di "cartiera" (quali, nel dettaglio, la RUFFO S.r.l., la G.P.Z. TRADING e la M.B. TRADING S.r.l.), le quali omettevano il versamento dell'imposta dovuta.
La veste di "società filtro" della POINT ONE S.p.A. e della ELITE TRADING S.r.l., inoltre, era stata assunta dalle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e CORE TECHNOLOGY S.r.l., le quali si interponevano tra le cartiere e le "società beneficiarie" (in tale ruolo potevano operare la MINIMUM S.r.l, la SINK S.r.l., la G.B.N. STRUTTURE, la KEIDEE S.r.l. o la DORICART S.r.l.).
Nonostante la evidente sovrapponibilità tra i due sistemi illeciti posti in essere, il meccanismo accertato nel presente processo risultava maggiormente articolato, in quanto lo stesso era stato appositamente studiato al fine di ostacolare il suo smascheramento e ciò in seguito alle attività di perquisizione che nel gennaio del 2008 avevano riguardato la Point One (nel frattempo fallita) e la Elite Trading di PELAGGI, perquisizioni che avevano di fatto bloccato la operatività del sistema di falsa fatturazione, con conseguente spostamento del sistema fraudolento sul territorio reggiano e il fondamentale inserimento di GIGLIO Giuseppe e di RIILLO Pasquale nel nuovo sistema.
A tale scopo, dunque, da un lato, era stato aumentato il numero di passaggi documentali subiti dalla merce, dall'altro lato, era stata inserita nel giro una serie di società estere, al fine di realizzare frequentemente un duplice passaggio di beni all'estero.
Inoltre, i passaggi cartolari della merce venivano suffragati dagli accrediti bancari e dalle spedizioni dei beni, poi risultati fittizie, come si chiarirà nel prosieguo.
Fondamentali, poi, le movimentazioni bancarie esaminate sui conti correnti bancari accesi presso istituti di credito elvetici e riferibili a PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale (cfr. perizia contabile e testimonianza maresciallo D'Agostino udienza 21.10.2016).

6.5. I conti correnti come canale di reimpiego. I conti MALU e REXI

Nel dettaglio - evincibile anche dagli esiti della perizia contabile disposta - i conti sopra risultavano essere il conto "MALU", contraddistinto al numero 8623037, intestato a PELAGGI Paolo in seguito a richiesta di apertura del conto stesso sottoscritta in data 26.9.2007 e acceso presso l'istituto di credito CLARIDEN LEU – CREDIT SUISSE SA, con sede a Lugano (CH); il conto "REXI", identificato col numero 5634461, intestato a RIILLO Pasquale mediante richiesta di accensione del conto stesso sottoscritta in data 14.7.2008 e aperto presso l'istituto di credito CLARIDEN LEU – CREDIT SUISSE SA, con sede a Lugano (CH); infine, il conto n. 0077-658121-3, intestato alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD in seguito a richiesta di apertura del conto sottoscritta in data 13.07.2009 e acceso presso l'istituto di credito CLARIDEN LEU – CREDIT SUISSE SA, con sede a Lugano (CH).
Per quanto concerne il conto "MALU", in particolare, tra l'ottobre 2007 e il maggio 2010, sullo stesso risultavano essere stati versati 86 titoli di credito: nell'ottobre 2007 un deposito da parte di PELAGGI di 51 titoli di credito all'ordine della società P.B.U. NATMAR S.P. Z.O.O.

per complessivi euro 435.000; un versamento di altri 2 assegni non rinvenuti in copia tra la documentazione depositata in udienza, per euro 85.000; nel novembre 2007 emissione da parte della ELITE TRADING S.r.l. di 2 assegni per totali euro 60.000 a favore di PELAGGI Paolo, poi depositati sul conto MALU: nel dicembre 2007 emissione di 6 assegni all'ordine della C.S.C. S.r.l., depositati presso la banca svizzera e poi versati sul conto MALU, per un totale di euro 67.208; tra l'aprile e il maggio 2008 versamento da parte di PELAGGI Paolo di 2 assegni per euro 65.000: in data 24.9.2008 deposito presso la banca Clarideu Leu Sa. di 8 assegni per euro 150.000; tra 2009 e 2010 deposito di 14 assegni per un totale di euro 272.446; ulteriore accredito per euro 30.000, la cui copia non veniva rinvenuta tra la documentazione sequestrata. Complessivamente il conto MALU aveva visto l'accredito di 102 titoli per complessivi 1.186.000 euro (cfr. Mar. D'agostino udienza 26.10.2016)

Con riferimento al conto "REXI", tra il mese di ottobre del 2008 e il mese di marzo del 2009, sullo stesso erano stati versati 44 tra titoli di credito e bonifici; in data 14.10.2008 disposizione di accredito per la data del 16.10.2008 di euro 140.000 tramite bonifico bancario dal conto MALU; in data 14.10.2008 RIILO Pasquale 36 assegni circolari (per un importo totale pari ad euro 360.000) emessi dall'Unicredit, filiale di Guastalla; in data 27.10.2008 erano stati depositati 2 assegni di euro 10.000 cadauno emessi dall'istituto di credito Unicredit in data 20.10.2008; in data 14.11.2008 un accredito l'assegno n. 750003241606 di importo pari ad euro 59.269, emesso in data 12.11.2008 dalla BANCA CR FIRENZE a favore della COMIT S.r.l.; in data 21.1.2009 un deposito di n. 3 assegni bancari (pari ad euro 19.800 cadauno) emessi in data 31.10.2008 da AUTOTRASPORTI BAZZONI S.r.l. e all'ordine della stessa società; in data 25.3.2009 l'accredito dell'assegno n. 52700155 di importo pari ad euro 10.000 emesso dalla BPER in pari data. Dal luglio 2008 vengono depositati su questo conto assegni per un ammontare complessivo di 508.000 euro (cfr. Mar. D'Agostino udienza 26.10.2016).

In relazione, infine, al conto intestato alla MULTI MEDIA CORPORATE, tra il mese di febbraio del 2009 e il mese di giugno del 2010, emergevano versamenti (nelle date del 2.9.2009 e del 15.9.2009 versamenti di euro 150.000 ed euro 81.600) che trovano riscontro in n. 2 prelevamenti rinvenuti nell'estratto conto relativo alla relazione bancaria n. 5634461 (denominato "REXI") accesa presso l'istituto di credito CLARIDEN LEU – CREDIT SUISSE SA, con sede a Lugano (CH) e intestata a RIILLO Pasquale; in data 10.11.2009 era stato effettuato un prelievo di euro 100.000 dal conto "REXI" e un versamento sul conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 15.12.2009 un bonifico di euro 39.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 9.3.2010 un bonifico di euro 30.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 31.3.2010 bonifico di euro 29.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 24.6.2010 un bonifico di euro 25.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD) per l'ammontare complessivo pari ad euro 454.600,00 effettuati sul conto stesso e provenienti dal conto "REXI" intestato a RIILLO pasquale.

Dall'esame della documentazione relativa alle movimentazioni bancarie sopra descritte emergeva, in primo luogo, che parte della provvista del conto "REXI" proveniva dal conto

"MALU" (versamento di 140.000 effettuato in data 14.10.2008), segno della provenienza dal sistema di falsa fatturazione accertato in seno all'operazione *POINT BREAK*; in secondo luogo, era dato riscontrare che i titoli di credito versati sui due conti intestati al PELAGGI ed al RIILLO erano emessi all'ordine di soggetti diversi dagli stessi e recavano la clausola di non trasferibilità; su entrambi i conti si rilevavano, inoltre, costanti operazioni di prelievo in contanti immediatamente successive agli accrediti suindicati.
Ulteriore elemento di criticità era inquadrabile nella circostanza che i codici fiscali apposti sul retro dei titoli non risultavano effettivamente attribuibili ad alcuna persona fisica.
Inoltre, l'analisi della documentazione ha posto in luce un costante flusso finanziario dal conto "REXI" al conto intestato alla società elvetica (più specificamente, tra il 2.9.2009 e il 24.6.2010 veniva trasferito l'ammontare complessivo di 454.600 euro).
Di particolare rilievo probatorio, infine, la circostanza sempre evincibile dalla perizia disposta, che gli intestatari degli assegni fossero soggetti che avevano legami con affiliati delle cosche crotonesi, nel dettaglio, PROCOPIO Giovanni (cognato di GIGLIO Giuseppe), PROCOPIO Salvatore (emerso nell'ambito dell'operazione *PANDORA* quale soggetto vicino a PUGLIESE Michele), la società BAZZONI AUTOTRASPORTI S.r.l. (riconducibile a MUTO Antonio classe 1971 e suo padre MUTO Benito), CURCIO Giuseppe (suocero di GIGLIO Giuseppe), CURCIO Domenico (cognato dello stesso GIGLIO ed odierno imputato); infine alcuni soggetti a nome RIILLO Raffaele, RIILLO Paolo e RIILLO Giuseppe, non meglio identificati a causa dell'indicazione di codici fiscali fittizi, non riconducibili ad alcuna persona fisica.

Sul punto eloquente anche la testimonianza del Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 26.10.2016): *In particolare, per quello che interessa a noi (ma lo vedremo tra poco), sul conto "MALU", che era stato utilizzato anche per la vecchia gestione della MT TRADING (quindi siamo in "POINT BREAK"), dal 24 settembre 2008, quindi quando già è iniziata questa nuova attività, anche su quel conto lì in generale noi calcoliamo gli assegni che sono stati incassati. Poi adesso li vedremo. Sono stati depositati in quel conto lì assegni per un valore di 382.000 euro, sul conto di* PELAGGI, *di personaggi riferibili a* GIGLIO *Giuseppe e* RIILLO *Pasquale. Ad esempio, noi troviamo assegni intestati a* PROCOPIO *Giovanni. Troviamo due assegni versati sul conto "MALU" di 20.000 euro, cioè sul conto di* PELAGGI *Paolo. Chi è* PROCOPIO *Giovanni?* PROCOPIO *Giovanni è coniugato con CURCIO Vincenza, che sarebbe la sorella di CURCIO Maria, sposata con* GIGLIO *Giuseppe, ma anche il fratello di* PROCOPIO *Salvatore, quello che, per intenderci, viene arrestato perché deteneva l'arma di* PUGLIESE *Michele. Nel conto "REXI" troviamo altri due assegni di* PROCOPIO *Giovanni, sempre per un totale di 20.000 euro.* PROCOPIO *Giovanni è anche quello (vi dicevo l'altra volta in quelle annotazioni di Polizia giudiziaria redatte dal ROS di Catanzaro nel 2005) che incontrava a Gualtieri* GENTILE *Francesco. Poi ci sono altri assegni, quelli riferibili a Scerbo Carmine. Anche qui, abbiamo assegni per complessivi 187.000 euro e rotti, emessi o girati dalla società COMIR S.r.l. unipersonale. Anche lì era una società in cui c'era lo stesso* RIILLO *Pasquale. Scerbo Carmine è un soggetto di Isola Capo Rizzuto, tra l'altro sposato con* ARENA *Maria, che è riconducibile come parentela agli stessi* ARENA. *Poi abbiamo degli assegni della BAZZONI AUTOTRASPORTI riferibili a Pagliuso Fortunato (nella BAZZONI c'erano anche i* MUTO*) per 59.400 euro, troviamo su questi*

conti. Poi troviamo anche una serie di assegni riferiti a tali RIILLO *Raffaele,* RIILLO *Paolo e* GIGLIO *Giuseppe. Sono venti assegni depositati sia nel conto... Abbiamo tre assegni di* RIILLO *Giuseppe versati nel conto "MALU" per 30.000 euro e venti assegni, per 200.000 euro complessivi, versati sul conto "REXI". La caratteristica di questi assegni è che il codice fiscale messo nella girata non corrisponde a nessuna persona, sono formalmente sbagliati. Altri assegni che rileviamo sono gli assegni riferiti a Pagliuso Francesco della VIMOTER, società in cui c'era* GIGLIO *Giuseppe e CURCIO Mario. Poi della COMIT S.r.l., versati nel conto "REXI" un assegno da 59.169 euro. Anche nella COMIT,* GIGLIO *Giuseppe aveva fatto parte dell'assetto sociale. Troviamo gli assegni riferibili a CURCIO Giuseppe e a CURCIO Domenico, in particolare alla I.N.T. Sia nel conto "MALU" che "REXI" troviamo 190.000 euro versati su questi conti qua... sul conto "MALU".*

In definitiva, il conto *"REXI"* veniva acceso in data antecedente a quella di apertura del conto bancario della MULTI MEDIA CORPORATE LTD e alimentato da una provvista iniziale di circa 500.000. Tale importo risultava pervenire da:
- un versamento in denaro di Euro 140.000 prelevati dal conto nr. 8623037 (denominato *"MALU"*) acceso presso la medesima banca svizzera ed intestato a Paolo PELAGGI;
- deposito di nr. 36 assegni circolari nominativi emessi dall'Istituto di credito Unicredit a favore di soggetti diversi da Pasquale RIILLO, intestatario del conto.
La perizia ha accertato che le stesse modalità erano state utilizzate anche per gli accrediti relativi al conto *"MALU"*.

A conferma di quanto appena indicato, RIILLO Pasquale, all'udienza del 1 giugno 2017, benchè abbia sottolineato il suo ruolo di mero esecutore di una strategia i cui fili erano tirati da GIGLIO e PELAGGI ha ammesso di avere trasferito la somma di Euro 500.000 dal proprio conto *"REXI"* al conto elvetico di MULTI MEDIA CORPORATE LTD, con ciò confermando che il conto di detta società veniva da lui alimentato mediante il conto *"REXI"* acceso presso la banca elvetica Clariden Leu SA:

"*SIG.* RIILLO *P. – Allora,* PELAGGI *fa riferimento che i soldi li ho messi io, perché io ho messo i 500.000 euro che c'avevo in Svizzera, che dovevo stare tranquillo, li ho presi e li ho messi tutti nella MULTI MEDIA.* GIGLIO *non ha messo un euro. Il solito calcolatore. Perché mi tira, a me,* GIGLIO*? Per questo vi ho detto: Partiamo dai 500.000 euro. Perché gli facevano gola i 500.000 euro che erano in Svizzera. Non mi poteva lasciare in pace, che io non ci venivo a finire qui dentro? No. Gli devo fottere anche i 500.000 euro. E me li ha fottuti. O lui o* PELAGGI*, comunque tra tutti e due io sono in galera e ho perso i soldi.*" (cfr. udienza 1.6.2017)

In definitiva, considerati i trasferimenti di risorse finanziarie, il conto corrente della società MULTI MEDIA CORPORATE LTD risultava alimentato inizialmente da proventi originariamente riconducibili a Paolo PELAGGI, condannato per la precedente attività illecita relativa alle false fatturazioni già accertata in capo allo stesso e ad altri indagati per il medesimo capo di imputazione con sentenza definitiva (sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 19896/10 R.G N R - operazione *POINT BREAK*, emessa il 25 giugno 2012 dal Tribunale di

Modena, confermata il 16 settembre 2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2013/3168 R.G. App e in Cassazione sez II penale con sent. Nr. 2331 del 15.10.2014).

6.6. Le società coinvolte. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia Giudiziaria

Nel sistema fraudolento erano coinvolte svariate società.

Di esse occorre qui rendere sinteticamente conto, sulla base delle deposizioni rese non solo del maresciallo d'Agostino ma anche degli inquirenti che a vario titolo avevano svolto indagini (Romano Carlo, Rimmaudo Massimiliano; Muggi Massimo Rizzo Antonio; Pascarella Enzo, tutti sentiti il 29.4.2016, nonché il Lgt. Noto Salvatore, Vacca Ermelindo, Gottuso Salvatore, Altieri Tiziana, Sansone Pietro Pio, Di Sarli Maria Carmela, Burla Galliano, Di Giuseppe Antonio, Morante Tiziana, Belluomo Felice, tutti sentiti all'udienza del 4.5.2016) nonché delle corpose produzioni documentali effettuate dal PM alle udienze del 29.4.2016 e del 4.5.2016, tutte oggetto di puntuale analisi da parte degli esperti contabili, al fine di delinearne i caratteri strutturali e comprendere e disvelare l'architettura del sistema fraudolento.

La sintesi della documentazione raccolta nel corso delle indagini e sulla quale hanno riferito i testimoni è stata fornita dal Maresciallo D'Agostino: *Abbiamo gli accertamenti svolti dalle Agenzie delle Entrate, in parte evidenziati anche nell'indagine "POINT BREAK", dalla documentazione fiscale e bancaria acquisita in sede di rogatorie internazionali inerenti le società MT TRADING e MULTI MEDIA CORPORATE; poi abbiamo tutta la documentazione fiscale e bancaria che noi acquistamo il 30 giugno del 2010 presso la C.D.I. TECHNOLOGY e la CORE TECHNOLOGY, che facciamo quando noi entriamo per fare le perquisizioni all'atto dell'esecuzione delle ordinanze di "POINT BREAK"; i sequestri operati tra il 30 giugno e il 9 luglio del 2010 presso la C.D.I. TECHNOLOGY, poi abbiamo il sequestro delle 1.200 schedine HD, che sarebbero quelle schedine che si mettono nelle macchine fotografiche, della Kingston, che sono falsificate, contraffatte, di cui al capo 99. E noi, praticamente, sulla base di questa contabilità soprattutto, riusciamo a ricostruire tutto il giro di fatture, perché, sostanzialmente, noi abbiamo tre imprese che si pongono in linea in questo schema di frode, tipo quello che vedevamo l'altra volta, in cui noi abbiamo la MULTI MEDIA CORPORATE che è ad un certo punto, poi si inseriscono la C.D.I. e la CORE. Chiaramente, in mezzo si inseriscono le altre imprese. Andando ad acquisire la documentazione di queste tre imprese, noi acquisiamo anche le fatture, la documentazione che era presente presso questi uffici anche di altre imprese che hanno partecipato al giro delle fatture. Sia le fatture che la movimentazione bancaria è stata da noi inserita in un apposito file Excel, che voi troverete in un CD che vi alleghereremo. Tutte queste fatture, tutta la movimentazione bancaria, poi noi l'abbiamo inserita in un unico file Excel, dove ci sono tutte queste operazioni in linea e che voi potrete eventualmente guardare per conto vostro. Complessivamente, analizzando le fatture della CORE, della C.D.I. TECHNOLOGY e della MULTI MEDIA CORPORATE, rileviamo, sostanzialmente tra la fine del 2009 e i primi sei mesi del 2010, un fatturato che va in dare e in avere di circa 18-19 milioni di euro in doppio senso, in doppio.., per farvi dare la mole di tutte queste fatturazioni. Addirittura in "POINT BREAK", che aveva avuto un periodo più lungo* (cfr. Maresciallo D'Agostino verbale di udienza 26.10.2016)

In tutte queste stesse fonti di prova, oltre che negli esiti della attività intercettiva e negli accertamenti tecnici svolti dai periti contabili, trovano fondamento anche gli elementi sulla base dei quali verrà valutata la fittizietà delle operazioni descritte nei singoli capi di imputazione.

Va solo specificato sin da ora, avendone la difesa di Pasquale RIILLO fatto questione, che i processi verbali di accertamento (PVC) redatti dalla Guardia di Finanza e dagli organi accertatori, in quanto atti amministrativi extraprocessuale, costituiscono prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p, perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria, fermo restando che la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (cfr. Cass. 54379/2018).

Resta ovviamente indiscutibile la possibilità di escutere testimoni sugli accertamenti svolti così come accaduto e così come si va ad esporre in questa sede.

Scendendo, dunque, nel dettaglio delle testimonianze assunte all'udienza del 29.4.2016 (la prima udienza istruttoria dell'intero processo) il maresciallo Romano Carlo, in servizio presso il nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia, ha riferito in merito alla verifica effettuata nei confronti della società C.D.I. TECNOLOGY, così come documentata nel PVC del 27 aprile 2012, che risultava evasore totale per l'anno di imposta 2010. All'atto del controllo la società risultava sprovvista della documentazione alla quale essa era tenuta per legge, e CURCIO Domenico, suo rappresentante legale ed amministratore unico, ne adduceva, a giustificazione, lo smarrimento senza però averlo denunciato. La polizia giudiziaria provvedeva quindi ad esaminare le informazioni reddituali della società risultanti dall'anagrafe tributaria. Da queste emergeva che la C.D.I. TECNOLOGY aveva presentato una comunicazione di dati IVA per l'importo di circa 5 milioni di euro ai fini di operazioni attive e passive. Tuttavia, non avendo presentato nessuna dichiarazione, risultava avere evaso sia le imposte dirette che quelle indirette sul valore aggiunto per tutti gli anni d'imposta verificati per un importo che superava la soglia prevista dall'art. 5 D.lgs 74/2000.

Il teste ha precisato che l'accertamento sulla C.D.I. TECNOLOGY prendeva le mosse da alcune segnalazioni della Guardia di Finanza di Bologna relative alla società MINIMUM srl che, non solo risultava avere contabilizzato fatture per operazioni inesistenti, ma recava tra i suoi clienti e fornitori anche la C.D.I. TECHNOLOGY, che risultava a sua volta avere emesso e ricevuto delle fatture dalla MINIMUM nell'anno 2010.

Dagli accertamenti svolti emergeva, inoltre, che socio unico della C.D.I. TECHNOLOGY, era la società SICE, la quale, come tale, doveva dichiarare i redditi che erano stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella verifica effettuata sulla C.D.I: *"per prima cosa è stata fatta la C.D.I. TECHNOLOGY e si è scoperto che è evasore totale; si è poi andato a cercare chi era socio unico, ed era la SICE, e quindi anche la SICE ha evaso i redditi: e per cosa finale è stato fatto il verbale al signor CURCIO Domenico sia della C.D.I. che della SICE"*.

Il teste ha quindi riferito in relazione all'accertamento effettuato sulla società SICE (cfr. PVC del 25 giugno 2012). Tale società, operante nel settore dell'edilizia (anche se *"questo, non*

l'abbiamo appurato, non effettuando l'accesso presso la società, e neanche ci è stato dimostrato con la documentazione contabile") aveva omesso di tenere le scritture contabili e non era stata in grado di produrre documenti. Ad esempio, nel 2007 non aveva effettuato nessuna dichiarazione dei redditi in ordine alla sua partecipazione azionaria nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY che, comunque, risultava per importi rilevanti negli anni oggetto di accertamento (ad esempio nel 2008 vi erano stati ricavi per 10.616.866 euro). Il teste ha precisato che in mancanza di documentazione propria della società e di quella C.D.I. TECHNOLOGY, i ricavi della SICE erano stati dedotti sia dalla comunicazione annuale del 2010 effettuata dalla C.D.I. (di cui sopra) oppure sulla base di quanto risultava agli atti del registro (in relazione all'attività di compravendita di un immobile) nonché dai rapporti commerciali che la C.D.I. TECHNOLOGY aveva tenuto con la MINIMUM, che era stata oggetto di accertamenti da altri reparti del Corpo, perché era una società che annotava ed emetteva fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, dall'esame del modello 730 della società, emergeva che la SICE aveva anche dichiarato di avere assunto dipendenti; tuttavia dagli accertamenti effettuati risultava avere omesso di versare le ritenute previdenziali per importi di rilevante entità. Il teste ha poi precisato che dall'attività di accertamento espletata non erano emersi elementi per acclarare l'esistenza di rapporti tra la SICE e la BIANCHINI COSTRUZIONI e che non era stata verificata l'emissione di fatture false di parte di quest'ultima e a favore della SICE *"perché i fatti penali per cui abbiamo fatto la comunicazione di reato sono l'omessa dichiarazione, sono la mancata esibizione di scritture contabili, l'omesso versamento di ritenute, quelle dei dipendenti di cui parlavamo prima, e indebita compensazione per crediti d'imposta non pagati, con un credito Iva di anni prima, per i quali, essendo evasore totale, non poteva avere un credito. Però, di fatture false, non ne abbiamo parlato"*.

Il teste ha riferito anche in merito all'accertamento effettuato sulla società Minimum s.r.l., così come risultante dal PVC del 29 maggio 2012, dal quale emergeva l'esistenza di un meccanismo utilizzato dalle società compiacenti per l'annotazione e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per frodare il fisco (frodi carosello all'Iva): *"ci sono delle società fornitori che emettono delle fatture per operazioni inesistenti. In genere queste società fornitori o sono società create proprio ad hoc per questa cosa, quindi non hanno dipendenti e non hanno nessuna struttura organizzativa, oppure sono società che hanno una parte di contabilità regolare e una parte di contabilità irregolare (...) le società fornitrici emettono delle fatture con l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto (...) chi emette la fattura fa pagare al cliente anche l'Iva, che poi deve versare allo Stato. Se la società fornitrice è disonesta, quest'Iva può a suo comodo decidere se versarla o no. In ogni caso, la società cliente, quando compra con fattura, quest'Iva che è indicata in fattura per lei diventa un credito. La società cliente non deve pagare l'Iva, ma è solo la società fornitrice che paga l'Iva. A questo punto la società cliente ha un beneficio: se la fattura è gonfiata, quindi inesistente, avrà dei costi maggiori e dell'Iva maggiore che può utilizzare per pagare meno tasse(...) In questo meccanismo le società sono collegate e, o loro piacimento, perché poi si mettono d'accordo, riescono a fare in modo che l'Iva possa essere utilizzata proprio per non pagare le tasse. Succede poi che, quando una società ha molti acquisti o quando gli acquisti superano le vendite, si ha un'Iva che si chiama a credito e alla fine dell'anno non va versata*

allo Stato, ma può essere utilizzata come credito, che poi, tramite i meccanismi dei modelli F24, può essere utilizzata per pagare imposte future o eventualmente Iva che in futuro va pagata (...)Hanno tutto l'interesse, chi fa parte di quest'associazione, ad avere un credito Iva molto elevato, in modo che così, quando devono pagare qualcosa, utilizzano questo credito Iva e non pagano quasi mai niente (...) In questo meccanismo la società, in genere, è sia cliente che fornitore, perché, a seconda dei casi, riesce a modificare questi pagamenti". In questo sistema erano dunque coinvolte, secondo gli accertamenti svolti, le società Minimum. C.D.I. Tecnology e SICE. Dagli accertamenti effettuati emergeva in particolare, che la C.D.I., nell'anno 2010 aveva emesso e ricevuto nei confronti della Minimum fatture per importi ammontanti all'ordine di centinaia di migliaia di euro, ed era risultata un evasore totale.
Il teste ha quindi riferito in merito alla verifica svolta presso la sede legale della la Minimum S.r.l. ed in presenza sia del DEBBI Giuliano quale legale rappresentante che del COSTI Omar La sede della società era risultata essere in un piccolo magazzino nel comune di Scandiano e, come tale, creato appositamente per operare illegalmente nel settore dell'acquisto e della commercializzazione di televisori e computer (*"diciamo che, se vogliamo fare un piccolo esempio, è come se l'operato legale della Minimum fosse circa il 10% del reale e al 90% era tutto illegale"*). Tali fatti, emersi alla data del 29 maggio del 2012, si erano protratti nel tempo perché erano continuate ad arrivare segnalazioni riguardanti le fatture false che interessavano la MINIMUM S.r.l. per gli anni 2012 e 2013 e che si inserivano sempre all'interno del meccanismo sopra enunciato. Il legale rappresentante della MINIMUM s.r.l. era DEBBI Giuliano il quale, tuttavia, si limitava semplicemente a firmare le dichiarazioni dei redditi e i documenti. Dall'attività di accertamento effettuata era emerso, infatti, come la gestione della società fosse esclusivamente nelle mani del COSTI Omar. Il DEBBI, infatti, avendo disponibilità di denaro da investire ed essendo conoscente del COSTI, aveva aperto questa società e, su accordo con costui, era stato nominato legale rappresentante mentre il commercialista era suo conoscente, il Dall'Oglio. Il teste ha infatti spiegato che il DEBBI, seppur formalmente legale rappresentante, risultava ignaro dei fatti contestati dalla polizia giudiziaria, non riuscendo a fornire alcun tipo di spiegazione in merito all'operato della Minimum s.r.l. . Inoltre, sempre in sede di accertamento, si era accertato che nonostante la società operasse nella vendita on line - e quindi gli ordini ricevuti nei confronti sia dei clienti che dei fornitori venissero fatti online - il DEBBI non sapeva utilizzare il computer e per tale motivo interveniva il COSTI ad aiutarlo in tale incombenza, dimostrando inoltre di avere padronanza dei dati contabili della società. Il COSTI, essendo stato per un breve periodo rappresentante della suddetta società, compariva nella compagine sociale poiché su delega del DEBBI rispondeva sulla gestione della società (*"dichiarò in atti che per qualsiasi aspetto gestionale delegava a rispondere il* COSTI *Omar (...) che però rispondeva basandosi su documenti* (che produceva alla pg) *che poi abbiamo capito che erano falsi"*). Dalle intercettazioni telefoniche era poi emerso, dice il teste, che il COSTI gestiva l'approvvigionamento e la vendita, fittizia, del materiale. Era emerso inoltre che tutte le fatture segnalate dalla P.G. come fatture false erano contabilizzate dalla MINIMUM, quindi erano stati dedotti i costi ai fini delle imposte dirette e detratta l'Iva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, costituendo una violazione dell'art. 2 della legge 74 del 2000. Il teste ha quindi riferito che dall'accertamento effettuato emergeva che in contabilità risultavano come

fornitori e come clienti i medesimi soggetti per il periodo dal 19 settembre 2007 al 28 settembre 2011 (PVC del 29 maggio 2012).

Rimmaudo Massimiliano, Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, ha riferito sull'accertamento svolto sulla società Macriom S.r.l. di cui al PVC del 3 marzo 2010. Il teste ha spiegatos di avere svolto esclusivamente un controllo fiscale di coerenza esterna a seguito di una specifica richiesta della Compagnia della Guardia di Finanza di Frosinone, che aveva chiesto chiarimenti in merito ai rapporti commerciali intercorsi tra la società reggiana e la D'Afa S.r.l. con sede a Roma. Dal controllo effettuato sia presso la sede della società reggiana che presso lo studio del suo contabile "*veniva constatato dal partitario che la D'Afa aveva emesso nei confronti della società reggiana una fattura nel 2007 e successivamente, nel 2008, tre fatture per vendita di telefonini: nel 2007 l'importo della fattura era circa 10 mila euro, e 44 mila nel 2008. Verificammo i pagamenti e vedemmo che nel 2010 non c'era stato nessun pagamento a fronte dell'acquisto effettuato, e solo 5 mila euro effettuati nel 2008, nel mese di luglio. E quindi la società vantava un saldo di 38 mila euro mai saldato a fronte dell'acquisto effettuato. La parte non era stata in grado di comunicare o evidenziare il trasporto di questa merce*".

Maggi Massimo Luogotenente, all'epoca dei fatti Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Guastalla (RE), ha riferito in merito a due accertamenti svolti nel 2009 nei confronti della società I.N.T. S.r.l., di cui al PVC del 2 dicembre 2009, e nel 2010 nei confronti delle società M.B. TRADING, di cui al PVC del 6 dicembre 2010. Il teste ha riferito che inizialmente entrambe le società erano state sottoposte ad un controllo di *routine* in quanto la Tenenza di Guastalla aveva ricevuto una richiesta di collaborazione da parte di organi collaterali comunitari, ossia una richiesta di rilevamento dati circa i rapporti intercorsi tra la società I.N.T. S.r.l. ed un fornitore o cliente comunitario. Da tale controllo era emerso che la I.N.T. S.r.l non aveva tenuto la contabilità e risultavano mancanti molti documenti, quali fatture emesse e ricevute, per cui si era provveduto ad una ulteriore attività di verifica che aveva portato a constatare importanti violazioni tributarie sia di natura amministrativa che di natura penale. Sulla supposizione che l'azienda avesse operato all'interno di un circuito di società creato per porre in essere frodi in materia di Iva, veniva denunciato il legale rappresentante della società CURCIO Giuseppe e nei confronti dell'azienda veniva redatto un verbale di constatazione sia per omessa dichiarazione di ricavi che per omesso versamento di Iva per importi estremamente rilevanti. Il teste ha riferito che all'atto dell'accesso - eseguito dalla p.g. in data 13 ottobre 2009 presso un capannone in via Bigi, nel Comune di Gualtieri - non veniva rinvenuto il CURCIO, ma erano presenti PELAGGI Paolo e MANICA Giuseppe ("PELAGGI *Paolo, che, da quello che emerge dagli atti, è risultato essere, a nostro parere, il reale dominus dell'azienda*") ed inoltre la documentazione rinvenuta in loco risultava frammentaria e costituita solo da alcune fatture, mentre mancavano i libri e i registri obbligatori ai fini civilistici e tributari (libro giornale e registri Iva). Il teste ha precisato che il luogo dell'accesso si presentava di medie dimensioni ed era alquanto carente sia di arredi che di merci e che, in tale sede, era presente anche il Dott. CLAUSI, essendo stato delegato dal CURCIO a rappresentarlo nel corso delle operazioni di verifica.

Il Maggi ha poi fornito chiarimenti in merito alla segnalazione ricevuta dall'organo collaterale olandese sulle "fatture proforma"(*"che in sé non aveva nulla di oggettivamente rilevante in senso di illiceità"*) ossia sulle fatture relative agli acquisti intra comunitarie emesse, nel periodo gennaio-marzo 2009, da I.N.T. e a favore della società olandese Incoparts BV per un importo pari a circa 437 mila euro.

Il teste ha tratteggiato, in particolare, il meccanismo delle fatture proforma estere relativamente all'Iva intracomunitaria: *"l'acquisto intracomunitario non viene assoggettato ad Iva, la fattura non viene emessa con Iva dal soggetto comunitario; è a carico dell'acquirente l'onere di registrare questa fattura in un'apposita sezione di registro Iva, applicare l'Iva sulla fattura medesima. In pratica, si procede a una doppia registrazione, la sostanza è questa. Quindi, in sostanza, l'Iva dev'essere completamente versata dall'acquirente nazionale"* e quindi dalla I.N.T., quale società che ha acquistato dal fornitore comunitario Incoparts BV. In altri termini *"al momento della vendita sulla fattura di vendita, sull'importo fatturato viene applicata l'Iva, che viene corrisposta dall'ulteriore cliente nazionale"*.

Dagli accertamenti effettuati sulla società I.N.T. veniva ipotizzato che l'azienda facesse parte di un sistema di aziende che aveva come finalità non tanto quella di esercitare attività commerciali, quanto quella di porre in essere frodi in materia di Iva comunitaria e per tale motivo, alla fine del 2009, veniva redatta la prima informativa di reato "*dove veniva ipotizzata l'omessa dichiarazione di ricavi per un importo pari a 10 milioni e 13 mila euro sulla base di un bilancio rinvenuto in copia, presentato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia e che alla data del 31 dicembre 2008 risultava chiuso con un valore della produzione pari a quell'importo*" seppure le fatture rinvenute presso la I.N.T. non raggiungessero l'importo indicato in bilancio. Inoltre a tale società "*veniva contestata l'omessa dichiarazione ai fini Iva per 1,500 milioni di euro in relazione all'omessa registrazione e dichiarazione di operazioni imponibili per 7,500 milioni di euro, che era l'ammontare delle fatture di vendite emesse nell'anno 2009. Nell'anno 2008 l'importo era molto più limitato: le operazioni di vendita erano pari a 700 mila euro e l'Iva non dichiarata era pari a 146.149 euro*"

Il teste Maggi ha poi riferito in merito al secondo accertamento effettuato in relazione alla società M.B. TRADING e a seguito di una richiesta analoga a quella di cui alla società I.N.T., formulata anche in questo caso dall'organo collaterale olandese, in relazione alla società RCS Holland BV. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto per I.N.T., non era stata trovata e quindi acquisita nessuna documentazione presso la sede di via Roma nel comune di Boretto, i cui locali erano risultati assolutamente vuoti, privi di arredo e palesemente non utilizzati in quel momento. Inoltre era emerso che l'azienda non disponeva di mezzi, attrezzature o dipendenti. Il teste ha poi spiegato che il legale rappresentante della M.B. TRADING era BUSIA Marco il quale, all'atto dell'accertamento, aveva fatto riserva di esibire i documenti che non aveva in suo possesso, adducendo che la documentazione era memorizzata in formato digitale su un suo apparato informatico. In realtà non venne mai esibito alcun documento dal BUSIA essendo contenuti, per quanto appreso, in un portatile danneggiato e non più consultabile. Nonostante ciò, nel corso dell'attività, la polizia giudiziaria era riuscita ad ottenere l'esibizione di alcuni estratti conto di un conto corrente intestato all'azienda, ma nessun documento o libro o registro contabile tributario. Il teste ha poi precisato che il BUSIA aveva indicato alla polizia giudiziaria esclusivamente la Schenker italiana S.p.A.(filiale di Fontevivo di Parma) quale soggetto presso il quale veniva depositata la merce

commercializzata e proprio tramite la Schenker veniva ottenuta la documentazione - costituita da ordini, lettere di vettura, documenti di trasporto e qualche fattura - risultata indispensabile per concludere l'attività di verifica. Il Maggi ha precisato che i clienti e i fornitori della M.B. TRADING erano stati individuati non solo da tale attività di verifica ma anche dall'esame degli estratti conto forniti dal BUSIA, estratti conto relativi ad un unico conto corrente. In particolare risultava un girofondi da un altro conto corrente aziendale ossia un accredito o un addebito di fondi da un altro conto corrente, *"evidentemente riferibile allo stesso soggetto"*.
Il teste ha infine dichiarato che la M.B. TRADING era risultata evasore totale non avendo mai presentato bilanci.

Rizzo Antonio, Maresciallo Capo in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo (Lodi), ha riferito in merito alla verifica svolta nei confronti della società GBN STRUTTURE S.r.l. in seguito ad *"una grossa indagine di operazioni false, la classica frode carosello, su merce di elettronica che vedeva una delle cartiere, delle otto cartiere coinvolte nella nostra circoscrizione. Da lì è partita e si è allargata quest'indagine, che ha portato nel luglio del 2010 a delle ordinanze da parte del GIP di Lodi, e quindi degli arresti domiciliari e conseguente perquisizione locale nei confronti di due soggetti ai quali è stata riconosciuta l'associazione a delinquere proprio quest'anno"*. Lorenzini Lucio e Valenti Roberto, soggetti comunque estranei alla compagine societaria della GBN STRUTTURE S.r.l.. In particolare, il teste ha dichiarato che, all'atto della perquisizione a casa del Lorenzini Lucio, erano state rinvenute e sequestrate alcune fatture di cessione di materiale da parte di due società del Belgio nei confronti di GBN STRUTTURE, che erano la Selmus BVBA e della Cidam, fornitori anche delle cartiere oggetto dell'indagine che la polizia giudiziaria stava effettuando. Il teste ha tuttavia precisato che *"dalla verifica non risultava nessun collegamento della GBN con le cartiere attenzionate, se non l'acquisto di materiale della stessa tipologia di materiale dagli stessi fornitori e l'utilizzo della stessa logistica, che sarebbe la ditta individuale Fustinoni, con sede a Mozzo in provincia di Bergamo"*.
Il Rizzo ha poi riferito che l'amministratore della GBN STRUTTURE S.r.l. era Betti Roberto il quale, invitato in caserma, non aveva fornito alcun tipo di documentazione in merito a tale società, risultando questa evasore totale per gli anni 2009 e 2010. Provvedendo ai sensi dell'art. 1 del DPR 441/1997 a ribaltare gli acquisti come delle cessioni, e quindi a riprendere esclusivamente gli importi delle fatture, la società era stata denunciata perché aveva superato le soglie dell'art. 5 del d.lgs 74/2000, essendo risultati ricavi non dichiarati pari a 227.133,40 euro e Iva dovuta pari a 45.426,68 euro.
Il teste ha dichiarato che la GBN STRUTTURE era stata destinataria di un altro accertamento da dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo nel 2009 e sulla base di questo erano state contestate (nell'atto recante data 23 maggio 2012) otto fatture per un totale di poco più di 1,100 milioni e una fattura nel 2010 per un totale di 147.315,20 anche se dagli elenchi risultanti dai verbali dell'Agenzia delle Dogane - dove vengono comunque comunicati tutti gli acquisti intracomunitari fatti dalle società italiane - risultavano anche acquisti da Austria, Germania, Olanda, per un totale di 267 mila euro nel 2008 e di 7,5 milioni nel 2009. Conseguentemente la polizia giudiziaria si era limitata a contestare al Betti le due fatture sequestrate che non erano state ancora contestate dall'Agenzia delle Dogane. Da ciò si era

desunto che i ricavi non dichiarati derivavano dall'acquisizione di merce dall'estero da parte della GBN STRUTTURE e poi rivenduta in Italia.
Il teste ha, infine, precisato che l'accertamento effettuato aveva consentito di rilevare che la GBN STRUTTURE risultava avere emesso fatture nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY.

Salvatore Noto, Luogotenente del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, sentito all'udienza del 4.5.2016, ha riferito di aver concluso, nel febbraio 2011, una verifica fiscale nei confronti della società DORICART S.r.l originata da una segnalazione del Comando Generale riguardo a rapporti commerciali intercorsi tra quest'ultima, società con sede ad Osimo (AN) dedita al commercio di articoli di cartoleria all'ingrosso e amministrata da Ambrogi Alberto, e la società NEXUS con sede a San Marino e, pertanto, con indice di pericolosità fiscale.
Da tali controlli, in particolare sulle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010, era emerso che alcuni tra i soggetti con i quali la DORICART concludeva affari avevano emesso dichiarazioni d'intento poi risultate false.
Era stata in particolare oggetto dell'attenzione investigativa una operazione posta in essere con la società MINIMUM S.r.l, con sede in Scandiano (RE), nella quale erano state riscontrate diverse anomalie.
In primo luogo, l'indicazione (*"fattura emessa per future forniture di merce"*) riportata nella fattura n. 1341 del 28.05.2010 per un importo pari ad euro 165.200,00 emessa dalla DORICART S.r.l. nei confronti della MINIMUM era stata ritenuta non conforme ai requisiti richiesti dalla legge circa la qualità e quantità dei beni oggetto della transazione. Tale fattura risultava inoltre gravata di IVA, pur avendo la MINIMUM s.r.l. emesso – anche se successivamente all'emissione della fattura – una dichiarazione d'intento (tale operazione commerciale avrebbe dovuto pertanto essere esente da IVA).
Una ulteriore anomalia era stata accertata con riferimento ai beni oggetto dell'affare. Invero, si trattava della cessione di beni totalmente estranei all'attività commerciale svolta dalla DORICART (590 TV Samsung 32 pollici). Era inoltre emerso che la spedizione di questa merce non era in realtà mai avvenuta.
Altro elemento di sospetto era rappresentato dalla modalità dei pagamenti. In particolare, i controlli svolti avevano dimostrato, da un lato, che la MINIMUM aveva effettuato due bonifici nella data di emissione della fattura (28.5.2010), dall'altro che, nel corso del mese successivo (22, 23 e 24 giugno) era avvenuta la pressoché totale restituzione del denaro versato (Euro 139.316,00) fatta eccezione per la somma di euro 25.884,00 (che, il teste ha indicato essere un importo parificabile a quello dell'IVA).
Era stato infine accertato che nel mese di luglio 2010 la DORICART aveva emesso una nota di credito con la quale annullava la suesposta operazione; questa azione era stata ritenuta anomala in quanto normalmente dovrebbe essere l'acquirente, non il fornitore, ad emettere la nota di credito con la quale stornare importi in precedenza fatturati ad un cliente.
Alla luce degli elementi raccolti, l'operazione posta in essere da queste due società era stata, pertanto, considerata oggettivamente inesistente.
Da questo accertamento erano poi scaturite ulteriori verifiche, dalle quali erano emerse fatture per operazioni inesistenti emesse dalla DORICART s.r.l. a favore delle società NEXUS, MINIMUM e MB TRADING. Quest'ultima, in particolare, era stata oggetto di una

segnalazione svolta dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, in quanto soggetto giuridico che emetteva dichiarazione d'intento senza tuttavia possedere i requisiti di legge per emetterle.

Vacca Ermelindo, in servizio presso l'Agenzia delle Dogane di Ancona, sentito all'udienza del 4.5.2016, ha riferito di aver svolto un accertamento nei confronti della DORICART S.R.L originato da una richiesta di cooperazione amministrativa dell'aprile 2011 da parte dell'Austria, in ragione di rapporti commerciali avuti dalla DORICART con la MULTI MEDIA CORPORATE LTD, società austriaca con sede legale in Svizzera ritenuta soggetto coinvolto in frodi carosello.
In data 17.5.2011 era stato pertanto eseguito un primo accesso presso la sede della DORICART nel corso del quale sono emersi scambi commerciali posti in essere con la MULTI MEDIA CORPORATE LTD e con una società rumena, la ARGI S.r.l.
In riferimento ai rapporti con quest'ultima, erano state rinvenute tredici fatture (per un valore imponibile di euro 556.102,00) emesse dalla DORICART ed aventi ad oggetto articoli di cartoleria. Rispetto a tali operazioni, tuttavia, non era stato riscontrato alcun pagamento, ovvero documenti di trasporto che potessero attestare la veridicità dell'operazione, nonché l'effettiva spedizione della merce.
Dalla verifica dei rapporti trattenuti con la MULTI MEDIA CORPORATE, erano state accertate due fatture emesse dalla DORICART in suo favore. La prima operazione (per un importo di euro 63.396,00), pur mostrando elementi di apparente liceità (l'avvenuto pagamento e la firma del destinatario sul ddt), aveva ad oggetto la cessione di prodotti incompatibili con l'attività commerciale svolta dalla DORICART S r.l (schede di memoria).
Della seconda operazione (fattura n. 1350 del 31.5.2010, per un importo pari ad euro 211.320,00), avente ad oggetto 1.000 schede di 32 GB di memoria, non erano state trovati né il relativo pagamento né alcun documento di trasporto.
In assenza pertanto della prova della spedizione di questi beni dall'Italia all'Austria, presupposto necessario affinché possa configurarsi una cessione intracomunitaria, la suesposta transazione commerciale era stata ritenuta alla stregua di una operazione assoggettabile ad IVA.
All'esito di tali verifiche erano stati emessi due processi verbali datati 19.01.2012 e del 08.02.2012.

Gottuso Salvatore in servizio presso dell'Agenzia delle Entrate di Parma, sentito nella stessa udienza, ha riferito in merito alla verifica fiscale ai fini IVA effettuata, con riferimento all'anno 2010, nei confronti della società CORE TECHNOLOGY S.R.L, con sede legale in Parma e il cui rappresentante legale, a quella data, era GIGLIO Giuseppe.
Sulla base di una segnalazione interna dell'Agenzia delle Entrate, era stato notificato un primo invito all'esibizione della documentazione contabile presso la sede legale della CORE TECHNOLOGY, tornato tuttavia al mittente per irreperibilità del destinatario.
Il secondo invito, notificato personalmente al legale rappresentante ed andato a buon fine, era rimasto comunque inevaso. L'Agenzia delle Entrate aveva allora eseguito autonomi accertamenti, all'esito dei quali erano emersi costi maggiori rispetto al volume d'affari e che, tra i principali clienti di questa società, compariva la MC INFORMATICA S.p.a., società a

sua volta già oggetto di verifica fiscale e della quale era stato accertato il ruolo che ricopriva nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Tale accertamento aveva pertanto portato alla determinazione dell'IVA dovuta ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 da parte della CORE TECHNOLOGY sulla base delle fatture emesse e il disconoscimento dell'IVA posta in detrazione in quanto era totalmente assente la documentazione contabile che avrebbe potuto giustificare i costi messi in detrazione.

Sentita all'udienza del 4.5.2016, Altieri Tiziana, all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia delle Dogane di Milano Uno, ha riferito sulla verifica fiscale ai fini Iva iniziata nel novembre 2010 svolta nei confronti della società G.P.Z. TRADING S.r.l per l'annualità 2009, all'esito della quale era stato emesso il processo verbale n 32046 del 20.12.2010.
La teste ha esposto che questo controllo aveva avuto origine da una precedente verifica eseguita verso una società fornitrice della G.P.Z. TRADING, la QUASAR S.r.l.
Dalle indagini svolte, la QUASAR S.r.l. risultava avere acquistato prodotti informatici ingenti per quantità e valore da operatori intracomunitari (Olanda e Germania), per poi rivenderli ad operatori nazionali italiani ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, giovandosi del mancato versamento dell'IVA.
Secondo la teste, il cliente nazionale, nel caso di specie la G.P.Z. TRADING S.r.l., avrebbe ottenuto due vantaggi da questo tipo di operazione, da un lato, acquistare beni ad un prezzo inferiore rispetto al mercato interno, dall'altro, ottenere un credito IVA in realtà non dovuto in quanto tale imposta non era mai stata versata all'Erario dal proprio fornitore.
Dalle fatture in possesso della Agenzia delle Dogane, emesse dalla QUASAR in favore della G.P.Z. TRADING, erano emersi, solo nel periodo da marzo a settembre 2009, rapporti commerciali per un importo pari euro 1.470.271,90 di imponibile ed euro 294.000,00 di IVA.
L'Agenzia delle Dogane aveva allora rivolto ai legali rappresentanti della G.P.Z. TRADING l'invito all'esibizione della documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali con la QUASAR S.r.l.
La testimone ha dato atto quindi del travagliato percorso per cercare, inutilmente, di ottenere la documentazione richiesta. In particolare, era stato effettuato un accesso presso il depositario delle scritture contabili della G.P.Z. TRADING, Signorelli Tiziano, all'esito del quale non era però riuscita ad entrare in possesso della documentazione in quanto consegnata dal Signorelli a BERTOCCO Erica, anch'essa tuttavia priva della documentazione in quanto asseritamente consegnata a Pezzali Maurizio, a sua volta risultato irreperibile.
In data 9.11.2010, stante gli esiti negativi delle ricerche, gli agenti dell'Agenzia delle Dogane avevano allora provato ad effettuare un accesso presso la sede legale della G.P.Z. TRADING a Milano, in Piazza 4 Novembre n. 4., riscontrando tuttavia l'assenza del nome della società sul citofono, nonché la circostanza che il custode dell'immobile ignorava la presenza di una società con quel nome all'interno dello stabile.
A seguito di ulteriori approfondimenti, l'Agenzia delle Dogane era risalita ad una società denominata Word Service Information, in relazione alla quale era emerso un "contratto di recapito e sede legale" posto in essere con la G.P.Z. TRADING S.r.l., per mano di Giorgio Luigi, scaduto il 23.3.2010 e non più rinnovato.

Sulla base degli elementi raccolti la G.P.Z. TRADING, nonché la QUASAR sarebbero società soggettivamente inesistenti coinvolte in un meccanismo fraudolento volto a creare una indebita detrazione dell'IVA a favore della G.P.Z. TRADING.
Sulla scorta di tale ipotesi, L'Agenzia delle Dogane aveva pertanto contestato alla G.P.Z. TRADING S.r.l. indebite detrazioni IVA.

Sansone Pietro Pio funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Milano Uno, sentito all'udienza del 4.5.2016, ha riferito in merito all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società ALTEC S.p.a in liquidazione.
Il teste ha esposto che tale accertamento era nato da una segnalazione ricevuta dalla Direzione Regionale Campania a seguito di un'attività di verifica precedentemente svolta nei confronti di una società fornitrice di ALTEC S.p.a., la NUOVA INFORMATICA SERVICE S.a.s. di Prisco Davide.
Da questo primo controllo, secondo gli agenti erano emersi elementi idonei per ritenere la NUOVA INFORMATICA SERVICE una società cartiera (v. verbale d'udienza del 04.05.2016, pagg. 44 - 45 "*la Direzione Regionale Campania ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della Nuova Informatica Service la quale risulta essere una cartiera... omesso adempimento degli obblighi di comunicazioni e dichiarazione ai fini fiscali; non ha effettuato alcun versamento ai fini Ires, Irap, Iva; non dispone di una sede operativa; non ha dichiarato di aver impiegato alcun dipendente o collaboratore; non dispone di una struttura predisposta al ricevimento merce; assenzo di movimentazione fisica della merce: ha acquistato prodotti informatici e multimediali ad alta tecnologia sotto costo, per poi rivenderli applicando ricarichi minimi; ha formalmente svolto la propria attività senza alcun rischio di impresa in quanto le transazioni con i fornitori interposti sono state realizzate solo dopo l'avvenuta conferma dell'incasso dei versamenti a mezzo bonifici bancari dei successivi clienti nazionali; ha effettuato ingenti acquisti e cessioni intracomunitarie di beni senza presentare gli elenchi riepilogativi, modelli Intra 1 e 2*").
Sulla scorta degli elementi raccolti, per gli inquirenti la NUOVA INFORMATICA SERVICE avrebbe pertanto emesso fatture soggettivamente inesistenti.
Con riferimento ad ALTEC S.p.a., l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procedente, ricevuta la documentazione contabile ed extracontabile richiesta al liquidatore della società riferita agli anni 2008 e 2010, aveva accertato la regolare emissione delle fatture, in assenza tuttavia di documenti di trasposto, riscontrando, in particolare, che i pagamenti avvenivano in momenti antecedenti la fornitura.
Da questo controllo, gli agenti avevano allora proceduto nei confronti di ALTEC al recupero dell'IVA in ragione del fatto che tali operazioni commerciali sarebbero avvenute con un fornitore (la NUOVA INFORMATICA SERVICE) giudicato soggetto giuridico inesistente. Quest'ultimo, a sua volta, avrebbe acquistato quegli stessi beni da una società (la EG COM S.r.l.), priva di struttura organizzativa ed evasore totale e pertanto ritenuta dall'Agenzia delle Entrare una società cartiera.
A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori sulla ALTEC S.p.a., erano emersi, per l'annualità 2009, rapporti commerciali con una altra società fornitrice, la quale, secondo gli inquirenti, avrebbe emesso fatture soggettivamente inesistenti, la DM CONSULTING S.r.l..

Il teste ha infine riferito che, sulla base dell'accertamento svolto, l'ipotesi formulata dagli inquirenti era quella secondo cui la ALTEC S.p.a., pur essendo, a livello dichiarativo, una società realmente esistente stante la presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali e l'assolvimento degli obblighi fiscali, avrebbe comunque acquistato da soggetti interposti fittiziamente.

All'udienza del 04.05.2016 il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo Di Sarli Maria Carmela ha riferito della verifica fiscale svolta nei confronti della società GBN STRUTTURE S.r.l., all'esito della quale erano stati emessi i processi verbali del 23.1.2012 e del 23.5.2012.
La teste ha esposto che l'Agenzia delle Dogane aveva ricevuto una richiesta di cooperazione amministrativa dalla Polonia, volta ad accertare l'esistenza di rapporti commerciali trattenuti da una società polacca con la GBN STRUTTURE.
A fronte di tale richiesta, gli agenti avevano tentato un primo accesso presso la sede legale di GBN STRUTTURE a Bergamo, Via Maglia del Lotto, la quale era risultata tuttavia inesistente.
Avevano allora interrogato il titolare dello studio Manazza Putorti presso il quale era conservata la contabilità della società, che aveva risposto di aver riconsegnato tutta la documentazione in suo possesso l'anno precedente nelle mani di Betti Roberto, amministratore unico della GBN STRUTTURE.
Inoltre, dalle verifiche attraverso il sistema informatico Vies sulle operazioni intracomunitarie, era emerso che la GBN STRUTTURE aveva posto in essere numerose operazioni intracomunitarie per un importo, negli anni 2008 e 2009, di circa euro 7.500.000,00.
Stante l'infruttuoso accesso presso la sede legale, gli agenti avevano svolto un controllo presso la sede operativa in Provincia di Milano (a Pieve Emanuele) risultata però a sua volta inesistente, nonché presso un altro ufficio a Milano, nel quale era stato fornito il numero di cellulare dell'amministratore unico Betti Roberto.
Informato delle indagini già svolte, Betti Roberto aveva risposto di essere stato detenuto in carcere negli anni dal 2008 al 2009 e di non possedere alcuna documentazione contabile.
A fronte delle risposte negative ricevute dall'amministratore unico, gli agenti avevano allora proceduto ad acquisire la documentazione contabile e fiscale dalle Autorità dei Paesi Europei con i quali la GBN STRUTTURE aveva intrattenuto rapporti commerciali. Da tali accertamenti, erano emerse fatture di vendita da parte di società comunitarie a favore della GBN STRUTTURE aventi ad oggetto la cessione di televisori, arrivati in Italia presso alcune logistiche, per un imponibile di 15.597.044 euro ed una Iva pari a 3.119.408,00 euro.
Ciò accertato, gli agenti avevano allora contestato a Betti Roberto la mancata presentazione delle scritture contabili, l'omessa registrazione degli acquisti intracomunitari e l'omessa presentazione della dichiarazione IVA.
La verifica svolta per le annualità 2010 e 2011, svolta con le medesime modalità di cui sopra, aveva portato ad analoghi accertamenti, avendo riscontrato, oltre ad acquisti di televisori, anche la cessione di frutta e verdura ed abbigliamento per un imponibile di euro 8.630,478,00 e una Iva pari ad euro 1.726.095.

All'esito di tali verifiche, secondo l'Autorità che aveva eseguito le indagini, la GBN STRUTTURE sarebbe una società cartiera interpostasi fittiziamente al fine di permettere ad altre società di beneficiare di un credito IVA.

Alla stessa udienza il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Padova Burla Giuliano ha riferito delle verifiche svolte nei confronti della società COMTEL S.r.l., all'esito delle quali erano stati emessi i processi verbali del 27.11.2011 e del 21.3.2012.
Il teste ha esposto che questi controlli erano originati da una segnalazione della Direzione Centrale Antifrode di Roma sulla società austriaca MULTI MEDIA CORPORATE ritenuta, anche alla luce degli accertamenti svolti dalla Autorità austriaca, un soggetto giuridico inesistente in quanto privo di mezzi, di sede operativa e di struttura.
La società italiana COMTEL S.r.l. aveva intrattenuto rapporti commerciali con la MULTI MEDIA CORPORATE, nonché con la società COMPU & GAMES
Era emersa una specifica operazione commerciale posta in essere tra la COMTEL e la MULTI MEDIA CORPORATE. Nello specifico, la COMTEL aveva emesso una fattura (la n. 3 del febbraio 2010) in favore della MULTI MEDIA CORPORATE avente ad oggetto la cessione di un numero elevato di pen drive da 64 gigabyte per un importo di Euro 170.250,00 esente da Iva in quanto operazioni intracomunitaria. Tuttavia, dalle verifiche effettuate, la COMTEL aveva, a sua volta, precedentemente acquistato questa merce dalla società italiana CORE TECHNOLOGY (fattura n. 2 del 29.01.2010) per un costo di Euro 194.820,00 IVA inclusa.
Alla luce degli elementi raccolti, sulla base dell'ipotesi formulata dagli agenti secondo la quale la COMTEL avrebbe emesso una fattura soggettivamente inesistente alla MULTI MEDIA CORPORATE, l'Agenzia delle Dogane aveva pertanto proceduto a recuperare l'IVA, pari al 20% dell'importo indicato nella fattura in esame.
Dagli accertamenti complessivamente svolti, erano inoltre emersi elementi di continuità tra la COMTEL e la COMPU & GAMES. In particolare, le due società erano gestite dal medesimo nucleo familiare e le scritture contabili della COMTEL erano collocate presso la sede legale della COMPU & GAMES.
Per quanto riguarda la COMPU & GAMES, erano state oggetto di una puntuale verifica quattro operazioni commerciali di vendita aventi ad oggetto pen drive a favore della MULTI MEDIA CORPORATE.
In particolare, la prima fattura di vendita, la n. 2603 del 3.12.2009 per euro 217.000,00, aveva ad oggetto beni a loro volta acquistati dalla G.P.Z. TRADING, con fattura n. 48 del 30.11.2009 per euro 249.420.
La seconda fattura di vendita, la n. 195 emessa il 3.2.2010 per euro 170.250,00, aveva ad oggetto merce comprata in Italia dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 1 del 29.1.2010 per euro 194.820.
La terza fattura, la n. 435 del 2.3.2010 per euro 73.000,00, corrispondeva a beni precedentemente acquistati sempre dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 8 del 26.2.2010 per euro 83.874,00.
Infine, la merce di cui alla quarta fattura, la n. 629 emessa il 30.3.2010 per euro 305.172,00, era stata acquistata pochi giorni prima dalla C.D.I. TECHNOLOGY con le fatture n. 5 del 24.3.2010 per euro 174.624,00 e n. 7 del 25.3.2010 per euro 174.383,00.

Il teste ha dato atto che non era stata rinvenuta alcuna ulteriore documentazione, eccezion fatta per le fatture, che avrebbero potuto giustificare rapporti commerciali per importi così elevati.
Per quanto riguarda i pagamenti, gli agenti avevano accertato che la COMPU & GAMES provvedeva al pagamento dei propri fornitori italiani (G.P.Z. TRADING, CORE TECHNOLOGY e C.D.I. TECHNOLOGY) solo una volta avvenuto il pagamento da parte della società austriaca MULTI MEDIA CORPORATE. A riprova di questo sistema di pagamento, era stato rilevato che il mancato pagamento della fattura n. 629 del 30.3.2010 per euro 305.172 da parte della MULTI MEDIA CORPORATE aveva avuto come conseguenza diretta il mancato pagamento da parte della COMPU&GAMES a favore della società fornitrice C.D.I. TECHNOLOGY. La C.D.I. TECHNOLOGY, a sua volta, non aveva mai richiesto alla inadempiente COMPU & GAMES il versamento di quanto dovuto.
Alla luce delle indagini svolte e degli elementi raccolti tutte le operazioni indicate sarebbero inesistenti.

All'udienza del 04.05.2016, il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia Di Giuseppe Antonio ha riferito in merito agli accertamenti svolti nei confronti della società MINIMUM S.r.l.
Tale controllo era nato da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane di Bologna.
Con il supporto delle banche dati, gli agenti avevano riscontrato un incremento esponenziale del volume d'affari della MINIMUM in soli pochi anni (v. verbale d'udienza del 04.05.2016 pag. 64 "*la società aveva iniziato la propria attività a fine 2007 e nel giro di un paio d'anni il volume d'affari, dal 100mila euro dalla fine dell'anno, del 2007, era arrivato a 25 milioni di euro. Questo sostanzialmente nel giro di due anni, cioè 2011 e 2010*").
Il teste ha dato atto che erano stati oggetto di verifica le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.
Per l'anno 2008, erano avvenute operazioni con alcune società di San Marino, interrottesi poi bruscamente a seguito di alcune indagini svolte delle Guardia di Finanza.
Per l'anno 2009, erano emerse operazioni intracomunitarie con la società INREX, soggetto giuridico della Repubblica Ceca, per un ammontare di euro 3.500.000
La MINIMUM aveva infine trattenuto rapporti commerciali con altri soggetti comunitari, per importi di circa euro 3.000.000 nel 2010 e circa 2.000.000 per il 2011.
Effettuato un accesso presso i locali della società, gli agenti avevano constatato che si trattava di uffici siti in un capannone industriale nei quali non esistevano strutture di magazzino idonee a gestire tutta l'attività commerciale emersa.
Le indagini avevano evidenziato l'assenza di debiti d'imposta a carico della MINIMUM S.r.l., la quale, avendo ottenuto lo *status* di esportatore abituale così da poter acquistare senza il pagamento dell'Iva in ambito nazionale, era completamente neutra per lo Stato italiano.
Il teste ha riferito che le indagini svolte dagli Stati membri (Repubblica Ceca, Germania, Francia), nell'ambito della cooperazione comunitaria, avevano rilevato la fittizietà delle società europee con le quali la MINIMUM aveva intrattenuto rapporti commerciali, ed era emerso il ruolo che alcune di esse, come la INREX, avevano ricoperto nella realizzazione di frodi carosello (v. verbale d'udienza del 04.05.2016, pag. 66 "*...tutte le risposte in quale modo hanno confermato i nostri dubbi e le nostre perplessità, perché in alcuni casi si trattava di società fittizie; in altri casi, la Inrex, la società della Repubblica Ceca, da quello che ci è*

stato detto si trattava di una conduit company, quindi di una società che viene creata appositamente per poi far girare queste operazioni nelle frodi carosello. l'elemento particolare di questa società è che nel giro di due anni, ceduto merci in Italia per 60 milioni di Euro a tutte che (poi abbiamo visto) erano coinvolte in frodi").

Il testa ha inoltre dato atto che, nell'ambito di una richiesta di cooperazione amministrativa, le Autorità austriache avevano segnalato la fittizietà della MULTI MEDIA CORPORATE, società cliente della MINIMUM, con la conseguenza che le operazioni poste in essere tra le due società (per un volume d'affari di circa Euro 1.500.000 per due trimestri del 2010), secondo le ulteriori indagini svolte, sarebbero state oggettivamente, nonché soggettivamente, inesistenti.

Il teste ha infine riferito che nel corso dell'accesso presso il depositario delle scritture contabili, la società Fincro di Reggio Emilia, gli agenti erano riusciti a parlare con COSTI, il quale, pur non essendo il legale rappresentante della MINIMUM, era il firmatario di tutti i documenti oggetto degli accertamenti (ad esempio e-mail, ordini alle banche per il pagamento delle operazioni).

Alla luce dei controlli effettuati e dei risultati delle indagini svolte dalle Autorità degli Stati membri, la MINIMUM, secondo gli inquirenti, avrebbe emesso, nonché utilizzato, fatture per operazioni inesistenti.

La funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Morante Tiziana, sentita all'udienza del 4.5.2016, ha riferito dell'accertamento svolto nei confronti della SINK S.r.l. relativo all'anno 2007.

La teste ha esposto che tale verifica era nata da una segnalazione pervenuta dalla Direzione Regionale Antifrode della Lombardia per degli acquisti effettuati dalla società PC ELECTRONIC S.r.l., società fornitrice della SINK S.r.l. Quest'ultima era stata a sua volta al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Roma, che aveva terminato i propri accertamenti sostenendo che si trattasse di una società che emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Da questo primo controllo, secondo gli inquirenti, la PC ELECTRONIC avrebbe acquistato componenti elettronici (nello specifico telefoni cellulari) da Paesi Europei (Spagna, Germania, Lussemburgo e Danimarca) per un ammontare, nel 2006, di quasi 28 milioni di euro e, nel 2007, di quasi 9 milioni. Tuttavia, questa società non avrebbe mai presentato la dichiarazione dei redditi ovvero versato l'IVA e non avrebbe mai presentato i modelli Intra.

Dall'accesso presso la sede, gli agenti della Guardia di Finanza avevano rilevato l'assenza di una sede operativa, la mancanza di magazzini e l'irreperibilità dell'amministratore Sisto Valery.

Da tali elementi complessivamente considerati, secondo gli inquirenti, la PC ELECTRONIC avrebbe svolto il ruolo di intermediario, comprando beni da operatori intracomunitari per rivenderli a soggetti italiani, trasformando, in questo modo, gli acquisti comunitari in acquisti nazionali per permettere alle società italiane acquirenti, nella fattispecie la SINK S.r.l., di detrarre l'IVA.

Pertanto, secondo la ricostruzione svolta, l'interposizione di un intermediario nazionale avrebbe trasformato una operazione originariamente neutrale dal punto di vista dell'Iva, in

quanto intracomunitaria, in una operazione nazionale imponibile ai fini IVA, generando così per l'acquirente italiano la possibilità di creare un credito IVA.
Alla luce delle ipotesi formulate dall'Agenzia delle Entrate, era stata emessa nei confronti della SINK una contestazione per il recupero dell'Iva non versata per un importo di 4.917,00 (per un imponibile di 24.584).
Il teste ha dato infine atto che la SINK, il cui legale rappresentante era COSTI Omar, e successivamente la di lui madre Magnani Antonella, aveva pagato ratealmente l'Iva evasa.

Il teste Belluomo Felice dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo, sentito all'udienza del 4.5.206, ha riferito dell'accertamento svolto in relazione alla società IT DISTRIBUTION S.r.l, all'esito del quale era stato emesso il verbale datato 17.5.2011.
A seguito di una segnalazione delle Autorità austriache, erano stato oggetto di verifica i rapporti commerciali intrattenuti dalla IT DISTRIBUTION con la società austriaca MULTI MEDIA CORPORATE, nello specifico una vendita di prodotti elettronici per un importo di euro 196.000, la cui consegna era stata indicata presso la logistica Schenker di Innsbruck.
L'Agenzia procedente aveva contestato alla IT DISTRIBUTION il recupero dell'IVA sull'operazione predetta (per un importo di poco più di euro 39.000) sulla base della mancanza del requisito della territorialità; invero, trattandosi di trasporto a carico dell'acquirente della merce (ossia la MULTI MEDIA CORPORATE), la società non aveva fornito la prova che la merce avesse realmente lasciato il territorio nazionale in ragione dell'assenza della firma di presa in carico del destinatario.
Era stato allora oggetto di verifica tutto il periodo di imposta per il 2010 ai fini IVA, dal quale erano emerse fatturazioni per importi elevati a fornitori che, dai controlli incrociati effettuati, erano risultati evasori.
Alla luce dei risultati delle indagini svolte, secondo gli inquirenti, la IT DISTRIBUTION sarebbe pertanto una società coinvolta in frodi IVA.
Sulla base degli elementi raccolti, gli agenti avevano infine effettuato una segnalazione in relazione alle società fornitrici della IT DISTRIBUTION all'area antifrode regionale della Lombardia.

È ora possibile trarre le conclusioni in ordine alle società coinvolte sulla base delle prove indicate.
La prima impresa è rappresentata dalla MT TRADING. Essa rappresenta la continuità con "*POINT BREAK*". E' la prima società fiduciaria creata da PELAGGI Paolo nelle Isole Vergini Britanniche, a Tortola, con una succursale a Lugano, in via della Posta, numero 4 dove la Polizia Federale Elvetica fece le perquisizioni, ed in cui venne trovato lo studio del commercialista della società, PEZZATTI Sergio, che materialmente gestiva la società.
Oltre agli esiti della attività spionistica che per abbondanza e eloquenza riconduceva univocamente la titolarità della società a PELAGGI Paolo, venivano rinvenuti due mandati fiduciari redatti da costui il 14 novembre del 2003 e il primo ottobre del 2004. Nel primo PELAGGI incaricava un altro soggetto dello studio, un certo Matthew Robert e, nel secondo incaricava la Valli, PEZZATTI e Associati, e in particolare PEZZATTI Sergio quale mandatario.

La società aveva conti correnti accesi presso la UBS di Lugano, uno intestato alla casa madre, cioè quella delle Isole Vergini, che era il conto corrente 0247506527, e un altro acceso presso la succursale, identificato con il n. 0247507856. Quest'ultimo era il conto operativo. Su di esso arrivavano e partivano i bonifici. La MT TRADING si avvaleva, significativamente per i fini di cui ci si occupa, di un magazzino della TNT in Austria. Il 5 marzo del 2009, in concomitanza dei controlli che la Point One stava subendo in Italia, PELAGGI Paolo chiedeva formalmente a PEZZATTI Sergio di procedere alla chiusura della società che viene del tutto cessata il 31 dicembre del 2008. Malgrado questa chiusura nel 2008, la società aveva effettuato qualche operazione con la I.N.T. (cfr. infra) che è la prima società costituita a Gualtieri a questo scopo.

La MULTI MEDIA CORPORATE viene costituita tra il 4 e il 5 maggio del 2009 mediante iscrizione alla Camera di Commercio di Road Town a Tortola, sempre nelle Isole Vergini Britanniche. La nuova società, al contrario della prima (riferibile solamente PELAGGI Paolo) era riconducibile ai quattro soci, che si erano spartiti il capitale sociale di 50.000 dollari: SALWACH Michael, socio al 10%, PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci al 30% ciascuno. L'identificazione di questi soggetti, era stata fatta sia grazie ai contratti costitutivi sia grazie ai documenti di identità emessi dalle autorità italiana nei fascicoli che aveva trasmesso la Polizia Federale Tedesca. L'8 maggio del 2009 SALWACH, nel frattempo divenuto autorizzato a dirigere la società, chiedeva a PEZZATTI Sergio di aprire una nuova succursale, la cui sede veniva aperta sempre presso lo studio Valli e PEZZATTI, in via della Posta, numero 4, a Lugano. Alla società (com'era accaduto per la MT TRADING) veniva riconosciuta l'assegnazione di una partita Iva austriaca, in quanto anche questa società operava con un magazzino posto in Austria, dove le merci arrivavano e ripartivano.
Come si vedrà, su questo magazzino e sulle attività poste in essere dalla MULTI MEDIA, l'Agenzia delle Dogane – che stava indagando proprio sulle imprese che operavano con la Multi Media (quali la COMPU & GAMES, la COMTEL, etc...), aveva chiesto esplicitamente alla dogana austriaca di effettuare un controllo. La dogana austriaca rispondeva constatando proprio l'inesistenza della MULTI MEDIA, l'omissione di tutti gli adempimenti fiscali a cui lei stessa era tenuta e riferiva che vi erano altri rapporti commerciali con altre società cosiddette cartiere nazionali e comunitarie, concludendo affermando il coinvolgimento della MULTI MEDIA in una frode con il ruolo di cartiera. A seguito di quei controlli, la partiva Iva della MULTI MEDIA veniva cancellata.

Anche la succursale di Lugano, aveva due conti correnti, gestiti sempre da PEZZATTI Sergio: il primo acceso presso la Credit Suisse identificato con il n. 03561621656-0. e il secondo acceso presso la Clariden Leu, sempre di Lugano, identificato con il n. 0077658121. Questo conto si basava, come tutti i conti svizzeri, sulle tre valute. Il conto era unico, però era diviso in tre parti: in franchi svizzeri, in sterline inglesi e in dollari americani e in euro, chiaramente. In questo contesto le autorità svizzere mettevano in luce ed informavano anche dell'esistenza degli altri conti bancari: il conto "REXI", intestato a RIILLO Pasquale, che era il conto 0077563446-1, e il conto "MALU", che era l'altro conto corrente, riferito a PELAGGI Paolo e a Cuomo Debora, la moglie, identificato con il n. 0077862303-7.

La I.N.T. S.r.l., ha sede legale in Gualtieri, in via Bigi, numero 8 e 14. Essa è stata costituita il 10 marzo del 2008, davanti al notaio Vacirca di Reggio Emilia, da parte di CURCIO Giuseppe, suocero di GIGLIO Giuseppe. Il capitale iniziale era di 10.000 euro, interamente versato da CURCIO. L'impresa, inizialmente, aveva un oggetto sociale di natura edile. Il 16 aprile del 2008 – in occasione del trasferimento di PELAGGI a Gualtieri - il capitale sociale da 10.000 euro era stato aumentato a 110.000 euro mediante il versamento in conto capitale della somma contanti di 100.000 euro a titolo di finanziamento soci. Inoltre, mutava l'oggetto sociale, riconvertito nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti informatici. Si tenga presente che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato come CURCIO Giuseppe aveva fatto un'unica dichiarazione dei redditi nel 1997, dichiarando un reddito imponibile di circa 3.043 euro.
Le verifiche presso l'INPS avevano consentito di accertare che nel 2009 gli unici dipendenti all'interno della I.N.T. erano MANICA Giuseppe (il fido autista di PELAGGI Paolo emerso in *POINT BREAK*), assunto da marzo a dicembre nel 2009; Mitetulu Ecaterina assunta da luglio a dicembre; PELAGGI Eliseo, fratello di PELAGGI Paolo, assunto da giugno a dicembre e, infine, VECCHI Daniela, assunta in qualità di segretaria nei mesi di settembre e ottobre. Nel 2010 addirittura il personale dipendente veniva ridotto, perché restavano assunti solo per il mese di giugno solo MANICA Giuseppe, Mitetulu Ecaterina e PELAGGI Eliseo.
La I.N.T., da quanto accertato, aveva provveduto alla redazione e alla presentazione di un solo bilancio, quello del 2008, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008 e 2009.
La INT è stata oggetto di un controllo da parte della Guardia di Finanza di Guastalla. Ed invero, le autorità olandesi avevano comunicato alla Guardia di Finanza l'esistenza di operazioni sospette realizzate dalla I.N.T. con un'altra società estera, la INCOPAZ BV, nota come un'impresa che effettuava cessioni intracomunitarie definite fantasma. La Guardia di Finanza, quindi, il 13.10.2009 aveva effettuato un accesso all'interno della I.N.T. indentificando la segretaria VECCHI Daniela, assunta da appena dieci giorni, e PELAGGI Paolo. La documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza non veniva rinvenuta in quanto "smarrita" durante un trasloco.

La C.D.I. TECHNOLOGY è stata costituita il 15.12.2009, sempre davanti al notaio Vacirca di Reggio Emilia. La sede legale era a Gualtieri, in via Bigi, sempre numero 8/14. Nasce come società che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti informatici. La società era affidata a CURCIO Domenico, figlio di Giuseppe, formale titolare della I.N.T. e cognato di GIGLIO Giuseppe. Il capitale sociale iniziale era di 10.000 euro e veniva versato da CURCIO. Gli accertamenti esperiti consentivano di appurare che CURCIO non aveva il capacità reddituale né per fare questo versamento, né tanto meno il versamento della S.I.C.E., perché il 100% della quota della C.D.I. è riferito alla S.I.C.E. S.r.l.
La C.D.I TECHNOLOGY aveva due soli dipendenti: la segretaria Nigro Barbara, che faceva le fatture, e MANICA Giuseppe, l'autista di PELAGGI Paolo, entrambi assunti da marzo a settembre.
Il 22 aprile 2010 era stata captata una telefonata (prog. 743 RIT 639/2010) nel corso della quale, CURCIO Domenico, che formalmente era l'amministratore della società che muoveva

milioni di euro ed era altresì l'amministratore e proprietario della SICE, parlando con RIILLO Francesco, il fratello di Pasquale, diceva che se l'indomani non fosse andato a lavorare lo avrebbero licenziato (*CURCIO: Fratello!* RIILLO *F.: Allora sei vivo, sei proprio un pezzo di merda, allora! CURCIO: Perché, che è successo?* RIILLO *F.: Non chiami mai, ti chiamo e non richiami CURCIO: E sto lavorando cugino, mi sto dando da fare* RIILLO *F.: (inc.) una persona deve lavorare? CURCIO: Eh, devo scendere giù, ora devo vedere cosa cazzo devo combinare se il fatto è serio* RIILLO *F.: Lo so, ma non ti fai sentire per niente CURCIO: Se non mi presento una mattina a lavorare gli do la scusa per licenziarmi).* Il 30 giugno del 2010 i Carabinieri del Nucleo investigativo di Modena effettuavano una perquisizione. Le intercettazioni in corso attestavano vari tentativi di chiamata in cui CURCIO e Nigro Barbara cercavano di mettersi in contatto con GIGLIO Giuseppe, perché non avevano le chiavi per entrare. Alle 07:56 (prog. 8699, RIT 640/2010), GIGLIO rispondeva a CURCIO che lo avvertiva di avere risolto il problema delle chiavi; GIGLIO comprendendo il problema e stizzito gli chiedeva perché lo avesse chiamato e riattaccava il telefono *(CURCIO: Buongiorno.* GIGLIO*: Dimmi. CURCIO: No, ti avevo cercato per le chiavi del capannone, che ci aveva.., c''era rimasto qualche, qualche chiave in giro, che le mie le ho perse, ora comunque sta arrivando Giuseppe per aprire. Devono fare un controllo..* GIGLIO*: Ah, e che le vuoi le mia Mi''? CURCIO: No, no solo che c''era da.., perché Giuseppe non rintracciavo, che non avevo il numero.* GIGLIO*: Va bene dai, ciao, ciao.).*

In tale occasione, in particolare, le Forze dell'Ordine rinvenivano un magazzino vuoto, mentre lo stesso avrebbe dovuto contenere merce per un ammontare complessivo pari ad euro 1.272.368,16.

A seguito della perquisizione testé indicata e della esecuzione dei relativi rilievi fotografici, peraltro, i Carabinieri operanti si rendevano conto della presenza di alcuni pacchi nel capannone cui avevano fatto accesso. Pertanto, in data 9.7.2010, gli stessi effettuavano un'ulteriore perquisizione, nel corso della quale veniva eseguita una verifica sul contenuto delle scatole sopra menzionate. In particolare, si trattava di due pacchi contenenti merce di scarso valore e recanti un adesivo riferibile alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; peraltro, gli stessi risultavano essere vecchi cartoni della società POINT ONE S.p.A., società facente capo a PELAGGI Paolo e la cui attività illecita era stata accertata nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK*. All'interno dello scatolame reperito nel magazzino della società, le Forze dell'Ordine rilevavano la presenza di alcune tastiere di modico valore, nonché alcuni *esternal case*. Inoltre, veniva rilevata la presenza di ulteriori 12 scatole completamente sigillate, il cui contenuto era esternamente identificato in TV SAMSUNG 22; dalla verifica svolta dai carabinieri emergeva, tuttavia, che solo quattro delle scatole rinvenute contenevano la relativa merce.

Inoltre non era stata rilevata la presenza di strumentazione compatibile con il fatto che avvenisse un assemblaggio presso quelle ditte.

A partire dal 24.4.2012 la C.D.I. TECHNOLOGY Srl era oggetto di verifica fiscale. Al termine dell'accertamento erano acclarati, a carico di CURCIO Domenico, gli stremi dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, perché, in qualità di rappresentante legale della società, aveva distrutto/occultato le scritture contabili obbligatorie al fine di evitare la ricostruzione del reddito e del volume d'affari nonché omesso di presentare la dichiarazione ai

fini delle imposte sui redditi e valore aggiunto. La C.D.I. TECHNOLOGY era evasore totale non avendo presentato la rituale dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010, quando aveva fatto registrare un volume di affari di oltre 10 milioni di fatturato, come da comunicazione IVA. Durante la verifica era stato eseguito anche un controllo incrociato fra i dati che emergevano da un'altra verifica fatta nei confronti di MINIMUM, dalla quale era emersa la disparità fra le fatture che uscivano e quelle registrate dall'altra parte. Inoltre, veniva rilevato che le stesse fatture presentavano dati generici; gli stessi bonifici contenevano dati generici; spesso nelle fatture non era indicato come la merce doveva essere trasportata; non era indicato il nome del vettore: nei bonifici non era presente l'indicazione della fattura. All'esito dell'accertamento la Guardia di Finanza rilevava ricavi non dichiarati per complessivi 11 milioni di euro e circa 2,3 milioni di Iva non versata.

La CORE TECHNOLOGY, viene costituita i primi giorni del 2010, precisamente il 15 gennaio del 2010, sempre davanti al notaio Vacirca di Reggio Emilia. Aveva un capitale di 110.000 euro, e il capitale diviso fra GIGLIO Giuseppe, che ne deteneva il 50%, e RIILLO Pasquale, che ne deteneva l'altro 50%. Il 27 gennaio 2010 la sede era trasferita a Parma, in via Ghidaglia, numero 6/A. All'interno della CORE TECHNOLOGY trovava impiego PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo di cui le telefonate mettevano in luce, come si vedrà, il suo impegno nella elaborazione delle false fatture. La documentazione fiscale veniva acquisita durante la perquisizione del 30 giugno 2010 e poi verificata dalla Guardia di Finanza e dalla Agenzia delle Entrate. Da questa documentazione emergeva che nel 2010 la CORE TECHNOLOGY dichiarava di vantare un credito Iva pari a 61.176 euro. In realtà la CORE era sottoposta, tra il 2014 e il 2015, ad un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Parma, che rideterminava questo valore in negativo, accertando che doveva pagare l'Iva per 612.000 euro.

La RUFFO srl, inizialmente denominata RUFFO TRASPORTI, era stata fondata con sede a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, il 25 novembre del 2003. Il 20 maggio del 2009 veniva convocata un'assemblea dei soci in cui il socio Giuliari Alberto rassegnava le proprie dimissioni da amministratore e, al suo posto, veniva nominato VULCANO Mario, uomo di fiducia di GIGLIO e di RIILLO. Il 21 maggio del 2009 Giuliari cedeva anche l'intera quota (pari a 15.000 euro che aveva in questa società) a VULCANO Mario, che prendeva così il formale controllo della RUFFO AUTOTRASPORTI.
Il 15 giugno del 2009 veniva aperta un'unità locale della RUFFO a Maranello, in via Agnini, numero 12, dove avevano sede le società di PELAGGI Paolo. Il 19 giugno del 2009, quattro giorni dopo l'apertura di quest'unità locale, si teneva l'assemblea dei soci e VULCANO Mario predisponeva: l'aumento gratuito del capitale da 15.000 a 110.000 euro; il trasferimento della sede legale a Sona, sempre in provincia di Verona; la nuova denominazione sociale (da RUFFO TRASPORTI S.r.l. a RUFFO S.r.l.); l'integrazione dell'oggetto sociale con l'inserimento della attività di produzione e commercio di prodotti informatici.
La RUFFO era stata poi "abbandonata": il 6 maggio 2010 VULCANO disponeva il trasferimento della società a Trieste e vendeva la propria quota a un tale Fragonese Ugo. La società, negli anni 2008, 2009 e 2010, ossia nel periodo in cui risultano le transazioni con

MULTI MEDIA CORPORATE, aveva omesso la redazione delle dichiarazioni dei redditi, risultando quindi una soggetto evasore totale.
Attraverso i dati della Motorizzazione e ACI/PRA, si accertava che la RUFFO era stata titolare di 29 veicoli che, tra il 28.6.2010 ed il 14.12.2010, erano stati acquisiti dalla S.I.C.E. Srl (riferibile GIGLIO Giuseppe e formalmente a CURCIO Domenico) e successivamente intestati, fra le altre, alle imprese GIGLIO Srl (riconducibile direttamente a GIGLIO Giuseppe) e TRASMOTER Srl (riferibile a GIGLIO Giuseppe e formalmente a ZANGARI Walter). Si veda in proposito il cap. IX.
Veniva intercettata una conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e GIULIARI Alberto (prog. n. 8792 RIT 640/2010), nel corso della quale il primo, che nulla avrebbe dovuto avere a che fare con l'attività della società, conferiva con il secondo in relazione alla destinazione dei camion precedentemente posseduti dalla RUFFO. In particolare, i mezzi di trasporto sarebbero stati smistati tra la società VELE AUTOTRASPORTI dei fratelli Gaetano, RIILLO Pasquale e lo stesso GIGLIO Giuseppe.

G.P.Z. TRADING Srl: la società, costituita l'11.7.2007 con capitale di 10.000 euro, aveva sede a Ponti sul Mincio, Mantova. Nel 2008 la società aveva intrapreso l'attività inerente il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer e componentistica connessa all'informatica.
Il 29.10.2009 il precedente proprietario cedeva la società a BERTOCCO Erika. Successivamente, il 28.11.2009, il 50% delle quote erano cedute a VECCHI Daniela che a quella data era la segretaria della I.N.T.

Il 24 marzo del 2010 la G.P.Z., veniva sostanzialmente dismessa, perché BERTOCCO Erika trasferiva la sede legale a Ponti sul Mincio e rinominava, di nuovo, come amministratore Pezzali Maurizio. Dopodiché sia la BERTOCCO che VECCHI Daniela cedevano le quote a suo favore, che ritornava socio unico della società. La società, nonostante le voluminose operazioni commerciali, non aveva dipendenti al suo interno. Negli anni 2009 e 2010 risultava evasore totale, non presentando dichiarazioni né dell'Iva e né dei redditi. Non veniva nemmeno reperita la documentazione contabile, rinvenuta presso altre imprese che avevano permesso di ricostruire la contabilità: sulla base delle fatture emesse dalla G.P.Z. TRADING nei confronti della CORE TECHNOLOGY, venivano ricostruite operazioni per un importo di circa 1.070.000 euro. Veniva altresì accertata l'inesistenza della sede legale di Milano della G.P.Z., dove questa impresa era pressoché sconosciuta. Venivano inoltre captate una serie di conversazioni telefoniche che mettevano in luce la riferibilità della società a GIGLIO, PELAGGI e RIILLO:
- Prog. 229 RIT 633/2010: BERTOCCO Erika contattava PELAGGI Paolo, dicendo che non era riuscita a mettersi in contatto con RIILLO Pasquale spiegando che era stata chiamata dal Credito Bergamasco. PELAGGI le diceva che non poteva chiudere il conto;
- Prog. 248 RIT 633/2010: PELAGGI chiedeva proprio a BERTOCCO il codice per accedere online sul conto corrente bancario. Non riuscendovi al momento, la donna effettuava il controllo e gli diceva che sono "sotto". Nel frattempo PELAGGI Paolo riusciva ad entrare e confermava quello che gli aveva detto la donna, ossia che sul conto vi erano solo 744 euro di competenza;

- prog. 1724 RIT 640/2010: BERTOCCO Erika chiedeva a GIGLIO Giuseppe un incontro, perché gli doveva parlare alla presenza dello stesso RIILLO Pasquale. Circa quindici minuti più tardi BERTOCCO richiamava di nuovo GIGLIO Giuseppe (prog. 1737, RIT 640/2010) e domandava se fosse stato informato da RIILLO Pasquale della situazione aziendale. GIGLIO rispondeva di non saperlo e la donna, preoccupata, gli diceva che erano due mesi che non dormiva e cinque mesi che si sentiva presa in giro.

Si rammenta, inoltre, che, il 30.6.2010, durante la perquisizione domiciliare eseguita a carico dell'arrestato MANICA Giuseppe venivano rinvenuti 5 timbri della suddetta impresa nonché un mazzo di chiavi di un magazzino, riconducibile alla medesima società.

M B. TRADING Srl: è un importante cliente di MULTI MEDIA, con un fatturato di oltre 4.5 milioni di euro (cfr. schema infra indicata con la sigla "MB"). Essa era risultata altresì essere il principale fornitore di CDI TECHNOLOGY (per oltre 6,5 milioni di euro di fatturato), che di contro rivendeva la merce acquistata a CORE TECHNOLOGY. In sostanza: Multimedia vendeva a MB Trading, che rivendeva a CDI TECHNOLOGY, la quale, a sua volta rivendeva a CORE Technology.
La società, che aveva per oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e l'esportazione, di componenti per computer e componentistica connessa all'elettronica, all'informatica etc... era stata costituita il 9.2.2010, con sede a Boretto (RE), in via Roma n. 20/A. Il capitale sociale di 10.000 euro era interamente detenuto dall'amministratore unico BUSIA Marco.
MB TRADING era oggetto di verifica fiscale, iniziata il 12.10.2010 proprio in materia di Iva in relazione agli scambi intracomunitari per l'anno 2010. Anche in questo caso un ufficio olandese aveva segnalato la M.B. perché aveva rapporti con una società, la RCS HOLLAND, che era considerata un'impresa fantasma. Nonostante le richieste a BUSIA non veniva rinvenuta la documentazione contabile.
MB TRADING non aveva mai depositato i bilanci, omettendo per il 2010 la comunicazione dei dati IVA e la dichiarazione dei redditi, risultando evasore totale.
I Carabinieri di Modena riuscivano però a ricostruire il volume d'affari. Come visto, la M.B. TRADING aveva eseguito acquisti intracomunitari per oltre quattro milioni di euro dalla MULTI MEDIA e aveva rivenduto merci alla C.D.I. TECHNOLOGY per sei milioni e mezzo. A fronte dell'ingente volume di affari ingenerato fra M.B. TRADING e C.D.I. TECHNOLOGY solo per i primi sei mesi del 2010, cioè oltre sei milioni e mezzo di fatturato, dai conti correnti emergeva che solamente la metà di quelle fatture erano state pagate. Oltre tre milioni di fatture riferite a merci che transitavano senza essere pagate. Come si vedrà la M.B. TRADING è inserita nello schema disegnato su carta con la intestazione GIGLIO S.r.l., recuperato nella documentazione della MULTI MEDIA e inviata dalla autorità Svizzera.
Le numerose telefonate captate attestano inoltre che MB TRADING era un'altra società gestita da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo che si avvalevano per la gestione di VULCANO Mario. Tra il 16 e il 19 aprile del 2010 veniva registrata una serie di telefonate dal tenore analogo (prog. 615, 624, 649, 653, 705, 706, RIT 639/2010). Si trattava di conversazioni intercettate tra CURCIO Domenico e BUSIA Marco, nel corso delle quali si parlava proprio di movimentazione di denaro, per le quali si comprendeva che occorreva una

sorta di autorizzazione da parte di GIGLIO Giuseppe. Il 19 aprile 2010 CURCIO riferiva a BUSIA di aver chiamato RILLO per cercare di risolvere la situazione, così da consegnargli il denaro. In altra conversazione del 12 maggio del 2010 (prog. 91, RIT 1019/2010) MANICA Giuseppe, l'autista di PELAGGI, contattava BUSIA per sapere se i televisori erano stati sbloccati. BUSIA diceva di non saperlo ma che si sarebbe sincerato. BUSIA inoltre dimostrava una certa familiarità e la possibilità di accesso al capannone di Gualtieri, sede della C.D.I. TECHNOLOGY, tanto che il 31 maggio del 2010 (prog. n 1218, 1220, RIT 1020/2010) si preoccupava addirittura di inviare un idraulico in quel luogo. Le conversazioni captate dimostravano anche il coinvolgimento nella gestione di VULCANO. Sono molteplici. Vi sono dialoghi in cui VULCANO Mario, sostanzialmente, chiedeva il suo stipendio a PELAGGI Paolo. In altra conversazione, ad esempio prog. 5 RIT 1162/2010, PELAGGI Paolo domandava a VULCANO se fosse stato eseguito un bonifico e VULCANO rispondeva di averlo dovuto fare online, perché BUSIA non gli aveva lasciato nulla di firmato da presentare in banca. Dalla telefonata del 27 maggio 2010 (pfrog.153, RIT 1162/2010) si apprendeva che PELAGGI avvisava VULCANO Mario dell'arrivo dei televisori e lo esortava a trasferirli presso la logistica di Parma insieme ad altra merce elettronica in modo che Nigro Barbara, la segretaria, potesse effettuare la telefonata e chiedere l'*ispection*.
Ad analogo episodio si assisteva per il tramite della telefonata 962 RIT 1162/2010, quando PELAGGI invitava VULCANO a chiamare la Schenker e a riferire che la merce in deposito "è vostra". PELAGGI precisava che la merce doveva rimanere in deposito per DORICART e sarebbe giunto un camion a caricarlo, cosicché Nigro Barbara avrebbe potuto emettere la fattura. Che VULCANO fosse coinvolto nella M.B. lo si capiva ancora da un'altra telefonata del 27 maggio 2010 (prog. 193, RIT 1162/2010), in cui VULCANO chiamava PELAGGI in relazione a una bolla di 99 netbook e VULCANO gli domandava se fosse normale che fossero contenute anche le indicazioni del ricevente (MB). PELAGGI gli rispondeva di non preoccuparsi perché è un documento che aveva predisposto lui ma lo avrebbe buttato.
Il 3 giugno del 2010 (prog. 396, RIT 1162/2010) PELAGGI esortava VULCANO a preparare una lettera di intento annuale da utilizzare proprio per la M.B. TRADING. Queste lettere di intento, erano state ritrovate proprio nei controlli che fa la Guardia di Finanza.

KEIDEE Srl: la KEIDEE Srl è stata costituita il 29.1.2010, con oggetto commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria.
Il 3.6.2010, GIGLIO Giuseppe, per conto della rappresentata CORE TECHNOLOGY Srl, acquisiva parte delle quote. Il 19.7.2010, a poco più di due settimane dall'esecuzione delle ordinanze emesse nell'ambito del procedimento *POINT BREAK*, era disposta la nuova cessione di quote, sicché GIGLIO Giuseppe, per conto di CORE TECHNOLOGY, cedeva per intero la sua partecipazione societaria ad AMBROGI Alberto. Immediatamente prima venivano intercettate una serie di conversazioni da cui si apprendeva che GIGLIO Giuseppe si voleva muovere con la CORE TECHNOLOGY proprio per acquistare una quota societaria di questa società, la KEIDEE. Ad esempio, la sera del primo giugno del 2010 (prog. 3998, RIT 722/2010) PELAGGI e GIGLIO riferivano di quest'operazione, che definivano importante, tant'è vero che GIGLIO diceva di portarsi un professionista, che era CLAUSI. Le modalità di acquisto di questa società emergevano anche dalla telefonata n. 4266 RIT 722/2010, in cui PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale criticavano l'operato di GIGLIO Giuseppe che, secondo

loro pensava solo ai suoi interessi. Però PELAGGI ammetteva che l'affare di Ancona era veramente importante. Veniva dunque acquisita la KEIDEE che rappresentava un'importante occasione di affari. Dopo l'arresto di PELAGGI Paolo, in brevissimo tempo PELAGGI Paolo e RIILLO avrebbero ceduto di nuovo la quota societaria, ponendo fine all'affare della KEIDEE.
Nell'acquisizione della KEIDEE si assisteva anche al coinvolgimento di COSTI Omar: il 4 giugno del 2010 (prog. 4180, RIT 722/2010), COSTI riferiva a PELAGGI di aver parlato con Ambrogi Alberto, che era il rappresentante di DORICART e di KEIDEE, ma di non aver compreso bene la posizione di Ambrogi, avendolo visto un po' in difficoltà economica. E PELAGGI gli diceva che il giorno prima avevano rilevato il loro 40%.

MINIMUM Srl, SINK Srl: si tratta di imprese riconducibili all'imputato COSTI Omar, con amministratore, di diritto, DEBBI Giuliano
La MINIMUM S.r.l., costituita in data 16.11.2007, con sede legale in Scandiano (RE), alla via Borsellino n. 2/7, aveva per oggetto sociale *"la vendita all'ingrosso e al dettaglio, assemblaggio, installazione e manutenzione in Italia e all'estero di ogni forma di articoli di telefonia, accessori elettronici in genere, autoradio, audio-video, elettrodomestici, antifurto, domotica, informatica, impianti di climatizzazione e condizionamento e qualsiasi apparecchiatura elettronica in ambito civile, industriale e militare"*. Il capitale sociale pari ad euro 119.000, interamente versato, era inizialmente detenuto al 100% dalla società TRASFORMA S.r.l., riconducibile a COSTI Omar.
Nell'esercizio 2010, anno in cui veniva contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il capitale sociale era ripartito nel seguente modo:
- SOGNO VERDE S.r.l. (riconducibile a BOCEDI Greta e DEBBI Giuliano quota pari al 53%;
- COSTI Omar quota pari al 45%;
- Dall' Olio Andrea quota pari al 2%
Presidente del consiglio di amministrazione nell'esercizio 2010, anno in cui veniva contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, risultava essere DEBBI Giuliano, nominato con atto del 28.8.2009. Il consiglio di amministrazione era composto, oltre che dal Presidente DEBBI, da COSTI Omar, in qualità di consigliere con poteri di firma, e da Dall'olio Andrea, in qualità di consigliere senza alcun potere.
Tuttavia, a partire dal 12.12.2012, DEBBI Giuliano aveva iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore unico della società.
La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 30/2015, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17.4 2015.
Le conversazioni intercettate, confortate dalle dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe, indicano tuttavia in COSTI Omar il reale *dominus* della società e delle operazioni poste in essere da MINIMUM (tra le altre la telefonata n. 9 del 8.4.2010 RIT 635/2010; n. 755 del 26.4.2010 RIT 722/2010; n. 102 del 27.04.2010 RIT 823/2010; n. 1849 del 06.05.2010 RIT 722/2010). Tale circostanza, peraltro, era emersa anche in occasione dell'accertamento fiscale di cui è stata oggetto la società in esame ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, avente ad oggetto il lasso di tempo compreso tra il

19.9.2007 e il 28.9.2011 e sfociato nel processo verbale di constatazione del 29.5.2012 avente ad oggetto gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. L'attività di verifica della Guardia di Finanza era stata svolta perché la MINIMUM era stata segnalata nel corso di altra attività in cui era stato rilevato un giro di cartiere, di evasori totali. Tra le ditte utilizzatrici delle false fatture era stata segnalata la MINIMUM proprio in relazione a rapporti avuti con la DORICART. In vari casi nelle società cartiere erano rinvenute fatture diverse da quelle che poi erano state contabilizzate dalla MINIMUM. Gran parte dei clienti fornitori di MINIMUM erano risultati evasori per gli anni di imposta 2009 e 2010. La Guardia di Finanza dava quindi corso a quelle segnalazioni ricevute e scopriva un sistema di fatturazioni di tipo carosello. Per quegli stessi periodi di imposta, la MINIMUM era oggetto anche di una verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia proprio in relazione ai suoi rapporti commerciali intracomunitari. L'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia rilevava, in particolare, tra il 2010 e il 2011, che la MINIMUM aveva ceduto merci a società ticinesi, tra le quali figurava la MULTI MEDIA CORPORATE (per un importo di oltre 1.300.000 euro), la RADIO MARELLI SA di Lugano, un'altra società considerata una cartiera e la BC FRANZ, un'altra società francese. L'Agenzia delle Dogane segnalava che queste società erano apparse improvvisamente nella realtà economica della MINIMUM e avevano spesso effettuato operazioni per limitati periodi di tempo, mai concomitanti fra di loro: cioè prima c'era una, poi c'era l'altra e, infine, l'altra ancora. L'ufficio della dogana rilevava una simulazione soggettiva di queste fatture. La ricostruzione della Guardia di Finanza e della Agenzia delle dogane era stata invece approfondita dai Carabinieri di Modena che, anche grazie agli esiti della attività di intercettazione, scopriva che la merce acquistata dalla MULTI MEDIA presso la MINIMUM veniva venduta a M.B. TRADING sulla base di tre operazioni. A differenza dell'Agenzia delle Dogane che aveva sostenuto che si trattava di operazioni soggettivamente false (ma non poteva fare di più, perché si basava solamente su queste due fatture) gli accertamenti completi dei Carabinieri acclaravano che quelle operazioni erano addirittura di natura circolare, cioè la merce partiva da una società per finire di nuovo alla stessa società.

SINK veniva costituita l'8 marzo del 2005 a Reggio Emilia. Il capitale sociale di 40.000 euro era diviso fra Campani Cristian, Magnani Antonella e Zaffelli Iarni. COSTI Omar aveva fatto parte del Consiglio di Amministrazione sin dalla nascita di questa società. La società veniva fatta oggetto di una verifica fiscale in relazione ai giri che aveva con un'altra cartiera, la PC ELETTRONICA S.r.l. Grazie alle telefonate intercettate veniva accertata la riconducibilità della società al COSTI.

6.7. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe. I rapporti con la cosca ARENA, il passaggio al GRANDE ARACRI e i rapporti con PELAGGI

All'imponente quadro probatorio sinora sinteticamente analizzato si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, vero e proprio *dominus*, unitamente a PELAGGI, del sistema fraudolento in esame e, come visto, figura chiave del passaggio da "*POINT BREAK* ad *AEMILIA*".

Il suo apporto probatorio sul tema è oltremodo corposo, a partire dall'evoluzione dei rapporti di forza tra le cosche ARENA e GRANDE ARACRI, il cui mutamento ha rappresentato un

momento cruciale per la storia di quei clan e, per quanto qui di interesse, per la successiva attuazione del sistema illecito oggetto del presente accertamento.

Il collaboratore, nel delineare gli esordi della sua attività criminale (cfr. udienza 11. 11.2016) ha dichiarato che i suoi rapporti con la cosca ARENA erano nati, nei primi anni 2000, quando Michele PUGLIESE convinse Fabrizio ARENA ad acquistare camion e mandarli i Emilia a lavorare con MUTO Antonio. Giuseppe ARENA (*'U Tropeonu*) convinse GIGLIO a fare lavorare un ulteriore camion di CALAZZO Francesco; da tale legame GIGLIO, pur non essendo mai stato affiliato dagli ARENA, conseguiva il vantaggio di poter spendere il nome della famiglia e avere, così, protezione nei confronti altre famiglie dell'ngdrangheta che si facevano avanti per chiedere soldi o lavoro.
Nello stesso periodo aveva avuto rapporti economici del medesimo tipo anche con PUGLIESE Franco, padre di PUGLIESE Michele, conseguendo introiti pari a circa il 5-7 % del fatturato totale.
I PUGLIESE, in particolare, avevano una parentela con la cosca ARENA, in quanto la sorella di PUGLIESE Franco aveva sposato ARENA Fabrizio; al contempo, la famiglia PUGLIESE aveva stretti legami anche con i NICOSCIA, in quanto PUGLIESE Michele aveva sposato la figlia di IANNONE Giuseppe, della famiglia NICOSCIA.
Anche per queste ragioni – così come accertato nell'ambito dell'indagine *PANDORA* - l'opera di mediazione di PUGLIESE Michele era stata fondamentale per l'opera di pacificazione posta in essere dalle consorterie calabresi in relazione alla guerra di mafia che aveva visto la contrapposizione tra le cosche DRAGONE ed ARENA, da un lato, e NICOSCIA e GRANDE ARACRI dall'altro. Per alcuni anni, infatti, la famiglia NICOSCIA, la famiglia GRANDE ARACRI, la famiglia MEGNA di Papanice e la famiglia ARENA erano state in conflitto tra loro per questioni riguardanti il territorio e, in particolare, il potere sui villaggi. Da questo conflitto erano insorte guerre che avevano causato diversi morti come, ad esempio, quella di ARENA Carmine e Manfredi. Il conflitto aveva visto contrapposte la famiglia ARENA, appoggiata dalla famiglia MEGNA e la famiglia GRANDE ARACRI appoggiata dalla famiglia NICOSCIA.
Molti esponenti delle varie famiglie coinvolte erano stanchi di questi conflitti e si erano quindi adoperati per ristabilire la pace tra le cosche. Il maggior contributo al raggiungimento della pace fu inizialmente dato da MANFREDI Mario, padre di Pasquale MANFREDI, poi ucciso nelle vicinanze del carcere. In un secondo momento, invece, il contributo fondamentale venne dato da LENTINI Paolo, detto "Pistola", da PUGLIESE Michele e da Nicola, figlio di LENTINI Paolo.
Ed invero, tra il 2007 e il 2008 si era tenuta una riunione in cui venne stipulata la pace ed a cui parteciparono le famiglie di Isola Capo Rizzuto, di Papanice, di Cutro, di San Leonardo di Cutro e intervennero anche famiglie venute dalla zona di Reggio Calabria. A questa riunione erano presenti la famiglia ARENA e, rappresentata da ARENA Pasquale e la famiglia MEGNA, con MEGNA Luca. I GRANDE ARACRI non erano presenti in quanto detenuti e, quindi, presero parte alla riunione SARCONE Nicolino, LAZZARINO, DI FETTO Alfonso. Era assente, invece, LAMANNA Francesco, in quel momento detenuto. All'esito di questa riunione - di cui seppe da BOLOGNINO Michele, da PUGLIESE Michele, da Pino ARENA

e di cui parlò anche con RILLO Pasquale - venne sancita la pace voluta da tutte le famiglie e fu stabilito che chiunque l'avesse violata sarebbe diventato nemico di tutte le altre famiglie.

I rapporti di GIGLIO con gli ARENA erano legati, soprattutto, a Pino ARENA, il quale gli chiese anche di cresimargli il figlio Pasqualino. Tra 2007 e il 2008 Pino ARENA, infatti, aveva presenziato ad una riunione 'ndranghetista a Cutro (territorio della famiglia GRANDE ARACRI) insieme a Nicolino SARCONE, LAMANNA e LAZZARINO. In questa riunione Nicolino SARCONE, essendo a conoscenza del buon giro di fatturazione che GIGLIO aveva in Emilia, chiese a Pino ARENA di svincolare GIGLIO stesso dalla famiglia ARENA, dal momento che GIGLIO era di Cutro e non di Isola Capo Rizzuto e, quindi, "apparteneva" ai GRANDE ARACRI e non agli ARENA. In altri termini, Nicolino SARCONE considerava GIGLIO un cutrese e, quindi, appartenente alla famiglia GRANDE ARARCI. La zona di Cutro ricadeva infatti sotto il controllo della famiglia GRANDE ARACRI, mentre quella di Isola Capo Rizzuto apparteneva alla famiglia ARENA. In Emilia, invece, a quella data, la zona di Reggio Emilia, prima del ponte (sul Po') era di competenza della famiglia GRANDE ARACRI, mentre quella di Viadana, oltre il ponte (sul Po'), della famiglia ARENA. Alla data di quella riunione, GIGLIO non conosceva Nicolino SARCONE di persona ma solo per sentito dire. Apprese questa notizia da Pino ARENA stesso, il quale, per evitare di svincolare GIGLIO dalla sua famiglia, gli chiese successivamente di cresimargli il figlio in modo da poter giustificare a Nicolino SARCONE il suo rifiuto a svincolarlo dal clan ARENA. Quando Pino ARENA gli raccontò della riunione di Cutro e gli chiese di cresimargli il figlio, gli ordinò anche di riferirgli qualsiasi tipo di approccio della famiglia GRANDE ARACRI, dei suoi affiliati, o di esponenti di altri sodalizi.

GIGLIO iniziò quindi a stringere rapporti con il figlio di Pino ARENA, che avrebbe dovuto cresimare; inoltre, Pino ARENA, che doveva curare degli interessi a Viadana, salì in Emilia con il figlio Pasqualino e lo affidò a GIGLIO stesso per qualche giorno.
GIGLIO ebbe rapporti con altri soggetti vicini alla famiglia ARENA, tra i quali PUGLIESE Michele, ARENA Carmine, suo fratello Pasquale ARENA e tale Morelli, trasferitosi da Isola Capo Rizzuto in Emilia per conto degli ARENA stessi.
GIGLIO strinse anche uno stretto rapporto con PUGLIESE Michele che si era addirittura trasferito da lui a Gualtieri dopo un periodo di crisi con la moglie. Risolta la crisi, la moglie di PUGLIESE rimase incinta. Un giorno, mentre stavano mangiando anche insieme a MUTO, PUGLIESE Michele chiese a GIGLIO di fare da padrino al battesimo del figlio nascituro. GIGLIO, inizialmente, accettò la proposta e si recò, insieme a sua moglie, a trovare il bambino e la mamma immediatamente dopo la nascita. Il battesimo venne rimandato fino al 2010 per l'insorgenza di alcuni problemi. Tuttavia GIGLIO, a questo punto, rifiutò il suo ruolo di padrino perché gli venne sconsigliato dall'ispettore CIANFLONE (cfr. Cap. XV) e perché, nel frattempo, come si vedrà, aveva preso le distanze dalla famiglia ARENA e da Isola Capo Rizzuto.

Nell'ambito dei rapporti con la famiglia ARENA, GIGLIO conobbe anche Giannuzzi Giovanni e PELAGGI Paolo. Il primo era stato mandato in Emilia da Pino ARENA al fine di costituire una società, la IMPERIAL s.r.l, con mansioni analoghe alla COMIT di GIGLIO per

avere, in un secondo momento, accesso ai crediti bancari. Giovanni Giannuzzi lavorava per la Valtur, così come tanti affiliati o vicini alla famiglia ARENA. La società IMPERIAL S.R.L. era stata costituta con sede a Mantova e il Commercialista CLAUSI, su richiesta di GIGLIO, aveva creato false dichiarazioni dei redditi al fine di accedere ad importanti affidamenti bancari e leasing. Questa società, una volta avuto accesso agli affidamenti bancari, doveva essere fatta fallire. Questo progetto, in realtà, non andò in porto.

In merito a PELAGGI Paolo, il collaboratore di Giustizia ha dichiarato che, a cavallo tra il 2007 e il 2008, lo stesso venne mandato da Pino ARENA e da GENTILE Franco in Emilia a lavorare presso di lui.
In quel periodo, GIGLIO era impegnato nel provocare il fallimento della COMIT: gli affidamenti bancari e i leasing ormai erano stati concessi alla società, e PELAGGI Paolo doveva aiutare GIGLIO ad acquistare materiale dai fornitori e poi non pagare i relativi debiti e far fallire la COMIT. In questo frangente PELAGGI Paolo riuscì, in effetti, ad acquistare materiali da alcuni fornitori, una parte dei quali era poi stata utilizzata nell'affare Sorbolo. In questi anni in cui venne a lavorare con GIGLIO, PELAGGI Paolo era già operativo in Emilia, tramite società che lavoravano nel modenese, nella zona di Maranello e che trattavano articoli di elettronica; tramite queste società PELAGGI Paolo eseguiva diverse operazioni tra cui *"operazioni e triangolazioni con l'estero, con società estere per frodare l'IVA"*. Queste operazioni permettevano a queste società di lucrare sull'IVA, fino ad un 10% dell'imposta.
A tali operazioni, condotte PELAGGI Paolo, partecipò anche GIGLIO e, in un secondo momento, anche RIILLO Pasquale e l'americano SALWACH Mike. Le società che lui, PELAGGI Paolo, SALWACH Mike e RIILLO Pasquale utilizzavano per queste operazioni erano la I.N.T, la C.D.I. la CORE TECHNOLOGY, la M.B.. Alcune di queste società erano intestate a VULCANO Mario mentre un'altra, la CORE TECHNOLOGY, era intestata al cognato di GIGLIO, CURCIO Domenico. A costui erano intestate inizialmente anche la C.D.I e della TECNOLOGY, e la I.N.T. e la S.I.C.E.
Nel maggio 2010 venne arrestato anche PELAGGI Paolo. GIGLIO in quel momento si trovava in difficoltà economica a causa di alcuni affari che aveva precedentemente fatto proprio con PELAGGI e, in particolare, perché quest'ultimo aveva sottratto alcuni affidamenti. Queste "sofferenze economiche" erano riferibili, in particolare, a due società di GIGLIO: la CORE TECHNOLOGY e la I.N.T perché con la I.N.T vi erano problemi per alcuni affidamenti, mentre per la CORE TECHNOLOGY GIGLIO aveva addirittura rilasciato garanzie personali per garantire ulteriori affidamenti bancari.
Il rischio di incorrere in fallimenti e perdere gli affidamenti bancari a favore dell'altra società (quella sana) GIGLIO s.r.l. che, in quel momento vantava 3 milioni di affidamenti bancari e 4-5 milioni di *leasing*, era alto. A causa di queste difficoltà economiche, firmò con la banca Unicredit Banca Corporate di Reggio Emila un piano di rientro di circa 100.000 euro al mese , che onorava, inizialmente, tramite la GIGLIO s.r.l., la quale entrò, così, anch'essa, in difficoltà economica. A causa di tali tale situazione aumentò la sua necessità di liquidità che gli venne fornita, in un primo momento, da Giuliano, fratello di FLORO VITO Gianni e, in un secondo momento, da BLASCO e da SARCONE, i quali gli prestarono 30.000/50.000 euro nel 2010 e 200.000 euro nel 2012. Da quel momento iniziarono rapporti di falsa fatturazione quasi giornalieri con BLASCO, SARCONE, DILETTO Alfonso e VALERIO Antonio; in

particolare, questi soggetti mettevano a disposizione liquidità che serviva per effettuare e fatturare operazioni inesistenti con società del nord Italia. Nel dettaglio, SARCONE, BLASCO e VALERIO provvedevano a finanziare le operazioni mediante la fornitura dei denari contanti, mentre GIGLIO svolgeva, sostanzialmente, il ruolo di intermediario con una serie di società del nord Italia (tra le tante, la ditta BIANCHINI, la ditta PROSPERO, due società facenti capo a PROSPERO Mauro, alcune società del veronese riferibili ad AVERSA Antonio) le quali, ricevute le somme, procedevano ad effettuare bonifici o ad emettere assegni nei confronti di una delle sue società (tra le quali la TRASMOTER, la TMC, la I.T.S o la T.R.S). Successivamente, GIGLIO procedeva a girare sui conti intestati a società poste nella sostanziale disponibilità dei predetti SARCONE, BLASCO e VALERIO il denaro, il cui ammontare complessivo era costituito dalle somme capitali fornite in contanti, unite alle percentuali di guadagno, che oscillavano tra il 6 ed il 13 %. Ciò salvo il caso in cui, dovendo i denari essere posti nuovamente in circolazione, la restituzione aveva ad oggetto esclusivamente gli introiti. La falsa fatturazione coinvolgeva già diversi altri soggetti, rappresentando il sistema primario di illecito arricchimento della consorteria reggiana, garantendo ai soggetti coinvolti guadagni per 70-80.000 euro al giorno, per singola operazione.

Già in precedenza, i rapporti di GIGLIO con il clan ARENA si erano progressivamente allentati.
Ed invero, già durante il periodo in cui aveva rapporti con la cosca ARENA, GIGLIO aveva portato avanti l'affare dell'immobiliare San Francisco, che era una società costituita da MUTO Antonio classe '71, PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di GRANDE ARACRI Francesco e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino.
Successivamente alla pace, infatti, nell'aprile/maggio 2008, conobbe SARCONE Nicolino tramite suo cognato PROCOPIO Giovanni, fratello di PROCOPIO Francesco e cugino di PROCOPIO Salvatore, di PROCOPIO Giovanni e di PROCOPIO Francesco.
In quell'epoca, GIGLIO doveva ristrutturare casa e quindi si era rivolto, tramite il cognato PROCOPIO Giovanni, ad una società che si occupava di rivendita di ceramica e rivestimenti da bagno, la AMBIENTI DESIGN, formalmente intestata a SARCONE Gianluigi, PROCOPIO Salvatore e PROCOPIO Francesco ma, in realtà, di SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano e DILETTO Alfonso.
Fu lo stesso SARCONE Nicolino a portargli a casa le mattonelle che aveva acquistato, benché quello non fosse il suo lavoro. SARCONE Nicolino era infatti interessato a conoscerlo e, approfittando di quella occasione, lo andò a trovare. Durante quella visita, SARCONE Nicolino espresse disappunto per la vicinanza di GIGLIO alla famiglia ARENA e lo avvertì che le cose sarebbero potute cambiare e che avrebbe potuto avere bisogno di lui. GIGLIO rispose che, a causa della cresima del figlio di Pino ARENA (la "proposta di San Giovanni") non avrebbe potuto non rispettare i suoi impegni.
A partire dall'incontro con SARCONE Nicolino, GIGLIO aveva iniziato gradualmente ad allontanarsi dalla famiglia ARENA e ad avvicinarsi alla famiglia GRANDE ARACRI non solo in ragione delle sue recenti frequentazioni con GRANDE ARACRI Salvatore e con MUTO, ma anche per valutazioni che fece in merito alla famiglia ARENA a seguito degli arresti dell'operazione *PANDORA* che vide coinvolti i suoi esponenti.

Dopo l'arresto di ARENA Pino "U Tropeanu", aveva "*preso piede*", in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino. Interruppe, quindi, in modo netto i rapporti con gli ARENA e si avvicinò, a SARCONE Nicolino, DILETTO e a BLASCO.

6.7.1. Il sistema fraudolento

Come visto, nel delineare la sua storia ed i suoi rapporti con PELAGGI, il collaboratore ha descritto il sistema fondato su società create ad arte ed intestate fittiziamente a terzi, per frodare il fisco con il meccanismo delle frodi carosello (cfr. udienza 11.11.2016).

PELAGGI Paolo, già nel 2007-2008, era operativo in Emilia, tramite società che lavoravano nel modenese, nella zona di Maranello e che trattavano articoli di elettronica. Tramite queste società PELAGGI Paolo eseguiva diverse operazioni tra cui "*operazioni e triangolazioni con l'estero, con società estere per frodare l'IVA*", spiegando che si trattava di attività svolte da società "*in Italia con delle società messe in piedi in Svizzera, con logistica in comunità europea, in Austria, dove le società italiane vendevano all'estero e la stessa merce veniva girata dalla Svizzera, posta nella logistica in Austria e girata di nuovo ad altre società italiane e poi andava di nuovo all'azienda di partenza*". Queste operazioni permettevano a queste società di lucrare sull'IVA, fino ad un 10% dell'imposta.

Anche GIGLIO partecipò a questo sistema a cui si aggiunsero in un secondo momento anche RIILLO Pasquale e l'americano SALWACH Mike. Le società che lui, PELAGGI Paolo, SALWACH Mike e RIILLO Pasquale utilizzavano per queste operazioni erano la I.N.T, la C.D.I, la CORE TECHNOLOGY, la M.B.. Alcune di queste società erano intestate a VULCANO Mario mentre un'altra, la CORE TECHNOLOGY, era intestata al cognato di GIGLIO, CURCIO Domenico il quale, a dire di GIGLIO, non era a conoscenza delle attività che si svolgevano con tali società. CURCIO Domenico percepiva uno stipendio per il solo fatto di mettere a disposizione il proprio nome per la società, ma non era a conoscenza delle frodi perpetrate, anche perchè, avendo frequentato solo le scuole elementari, non era esperto di operazioni di tal genere. Le società intestate a CURCIO Domenico erano, inizialmente, la C.D.I e della TECNOLOGY, e la I.N.T. e la S.I.C.E.

Anche a VULCANO Mario erano state intestate più società. A differenza di CURCIO Domenico, VULCANO era perfettamente a conoscenza delle operazioni che venivano compiute, tanto che era proprio VULCANO Mario (o alternativamente un certo Giuseppe, persona di fiducia di PELAGGI Paolo) ad accompagnare CURCIO Domenico in banca Monte Paschi di Cavriago – presso la quale avevano aperto un conto corrente - per eseguire alcune operazioni. VULCANO Mario, in altri termini dava disposizioni alla banca, mentre CURCIO Domenico apponeva solo le firme.

La società G.P.Z TRADING, era di proprietà di GIGLIO, Basso Paolo e di RIILLO Pasquale, ma formalmente intestata a due ragazze, una tale Daniela e una ragazza madre che non aveva lavoro e che accettò di intestare la società a suo nome in cambio di un corrispettivo in denaro. Queste due ragazze inizialmente lavoravano anche per GIGLIO nei suoi uffici ma successivamente, quando la G.P.G. TRADING, venne acquistata da altra società, iniziarono a frequentare gli uffici di Milano in cui la società aveva la loro sede.

GIGLIO ha reso dichiarazioni anche in merito alla società MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, società svizzera con la quale operava SALWACH Mike, spiegando che Crugliano Gianluca emetteva le fatture in Svizzera e lui, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo si recavano a turno in Svizzera due o tre volte alla settimana a ritirarle. Questa società svizzera acquistava anche dall'Italia e quindi emetteva bonifici a favore di società italiane e, successivamente, si occupava di rivendere ciò che aveva acquistato ad altre società italiane ricevendone il bonifico. Questa società svizzera operava soprattutto con società italiane ma non esclusivamente, aveva, infatti, lavorato anche con società cinesi, polacche e ucraine. La MULTIMEDIA CORPORATE ltd operava in Svizzera e quindi ad essa corrispondevano anche conti correnti svizzeri, intestati a SALWACH Mike e a PELAGGI Paolo.
Infine, le società SINK e MINIMUM, erano riconducibili a COSTI Omar e di altro socio occulto, un tale Giuliano di cui non ha ricordato il cognome (DEBBI).

6.7.2. I conti MALU e REXI
Il collaboratore ha poi reso importanti dichiarazioni anche sui conti correnti REXI e MALU utilizzati come canali di reimpiego.
Egli ha innanzitutto puntualizzato che il conto REXI era il conto personale di RIILLO Pasquale. Costui gestiva la società COMIR, società che effettuava le stesse attività di fatturazioni per operazioni inesistenti effettuate anche dalla COMIT di GIGLIO. Dopo aver portato la COMIR al fallimento, RIILLO Pasquale aveva trasferito i denari della società nel suo conto REXI in Svizzera. Con i soldi trasferiti in Svizzera RIILLO aveva in parte finanziato la società MULTI MEDIA mentre un'altra parte del denaro era servita per compiere altre operazioni, quali l'emissione di assegni riguardanti liquidazioni di indennizzi dal momento che, "*dopo il fallimento della COMIT, anche della BAZZONI, che era di* MUTO *Antonio, l'assicurazione ha liquidato alcuni sinistri. Gli assegni circolari che sono stati presi dalle compagnie, visto che le società in Italia erano fallite e non riuscivano più a cambiarsi, sono stati cambiati sul conto di* RIILLO *Pasquale.*"
Quanto al conto MALU, esso era intestato a PELLAGI Paolo ed utilizzato per operazioni analoghe a quelle per cui era utilizzato il conto REXI e cioè per incassare "*assegni che provenivano da alcune assicurazioni e prelievi versati sul conto della MULTI MEDIA, girati oppure presi per contanti e riportati in Italia.*"
GIGLIO ha chiarito che "*alcuni di questi soggetti facevano delle fatture, e quindi intestavano l'assegno circolare, e poi* RIILLO *Pasquale lo prendeva, lo portava su, e lo versavano o sul conto di Paolo* PELAGGI *o sul conto "REXI", o sul conto MALU*". Alcune di queste operazioni recano i nomi di RIILLO Raffaele e RIILLO Giuseppe, fratello del suocero di GIGLIO ma, a dispetto del nome, non imparentato con RIILLO Pasquale.

6.8. I riscontri al collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe
Le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe hanno trovato molteplici, granitici, riscontri.
Procedendo idealmente da un piano generale a quello particolare, un primo importante riscontro è rinvenibile nel contributo dichiarativo (e nei relativi documenti prodotti) fornito dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 20.4.2017.

Egli, infatti, ha portato al Tribunale le prove relative al raggiungimento della pace tra le famiglie crotonesi, così come descritta da GIGLIO e così come emergenti dalle indagini *Operazione Isola* e *PANDORA*.
L'*Operazione Isola* venne portata a termine nel 2009 dalla Procura della Repubblica DDA di Milano.
In tale operazione vennero eseguiti 21 arresti tra Milano, Crotone, Catanzaro e Taranto e venne messa in luce l'esistenza di particolari figure che si erano poste a garanzia delle famiglie che in quel momento erano in guerra, in virtù di affari che in quel momento erano condotti in Lombardia.
L'indagine ebbe ad oggetto una famiglia dell'hinterland milanese, la cosiddetta 'ndrina Paparo.
Tra i soggetti indagati, figurava Laporta Carmelo, coniugato con NICOSCIA Maria classe '64, che si occupava dei rapporti con la cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto, nel cui ambito poteva contare sul sostegno del cognato NICOSCIA Pasquale detto "macchietta", il vertice della famiglia NICOSCIA. Dalle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura in uso a Laporta, emersero importanti sviluppi in relazione alla guerra di mafia in corso a Isola Capo Rizzuto tra le cosche ARENA e NICOSCIA. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Miano il 3.3.2009 nei confronti di Paparo Marcello e altri 20, è indicata una conversazione ambientale del 21 marzo 2006 (conversazione n. 3744) in cui si ha notizia di un *summit* tra gli esponenti delle due consorterie e alla quale partecipano Laporta Carmelo unitamente al NICOSCIA Salvatore, fratello di "macchietta" e NICOSCIA Antonio, figlio di Pasquale ed altri esponenti.
L'esistenza dei summit nel 2006 tra le cosche GRANDE ARACRI e NICOSCIA da una parte e ARENA dall'altra, è stata assodata anche, come visto, nell'indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III) che ha portato a diverse condanne definitive per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..
L'indagine *PANDORA* ha messo alla luce anche la circostanza, come spiegato da GIGLIO, che fautore della pace fu LENTINI Paolo, il contabile degli ARENA, nato a Crotone il 7.11. 1964.
Inoltre, come affermato da collaboratore, alla base della pace, anche i rapporti di parentela: il figlio di LENTINI, un certo Nicola, era infatti legato sentimentalmente ad una Iannone che era "sostanzialmente" una NICOSCIA.

In relazione agli omicidi di cui ha riferito GIGLIO, sono stati eseguiti accertamenti sulle figure di Carmine ARENA, NICOSCIA Pasquale, MANFREDI Mario e MEGNA Luca che hanno condotto a risultati perfettamente aderenti a quanto riferito dal collaboratore.
Per quanto attiene a Carmine ARENA, nel corso dell'indagine *AEMILIA*, è emerso che lo scontro armato scaturito dalla guerra di mafia tra le due famiglie crotonesi interessò la cosca ARENA che venne colpita con l'agguato del 2 ottobre del 2004, in cui venne ucciso Carmine ARENA, già condannato in via definitiva quale esponente di primo piano assoluto dell'omonima cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto.
Nel medesimo attentato, attuato da un gruppo armato di bazooka e armi automatiche, venne ferito ARENA Giuseppe classe '66 detto " Pino o Tropeano".

Il 15 novembre 2004, scampò ad un agguato un altro esponente della famiglia ARENA, ARENA Salvatore classe '69 detto " lo scucco". In risposta di tale agguato, l'11 dicembre 2004 venne ucciso NICOSCIA Pasquale classe '60.
MANFREDI Mario, personaggio legato da vincoli di sangue alla famiglia NICOSCIA è stato assassinato il 3/12/2005 davanti all'ingresso del carcere di Crotone, dove stava facendo rientro dopo un periodo di permesso
MEGNA Luca è stato assassinato il 22 marzo del 2006, quando si riaprì la faida nel crotonese a causa dello scontro interno alla cosca MEGNA tra i suoi due luogotenenti: MEGNA Luca che era rimasto più fedele alla famiglia ARENA e RUSSELLI Pantaleone che, invece, era più vicino a GRANDE ARACRI.
Quanto all'arresto di Pino ARENA classe '66 detto "U tropeanu", dagli accertamenti esperiti è emerso che nell'ambito dell'indagine "*Revenge*", condotta dalla Procura di Catanzaro venne emessa un'ordinanza che colpì una quarantina di persone ritenute appartenenti alla cosca "Gaglianesi" operante nelle province di Catanzaro e Crotone.
Tra i soggetti coinvolti in questa inchiesta, risultavano esserci Carmine ARENA, ARENA Giuseppe e GENTILE Francesco classe '59.
ARENA Pino e GENTILE Francesco a seguito di un breve periodo di latitanza, vennero arrestati il 13 aprile 2006 dai Carabinieri di Catanzaro in un'azienda casearia di proprietà di GIGLIOTTI Santo. Pino ARENA classe '66 in quel momento era il reggente della cosca e GENTILE, invece, il suo luogotenente. Nel carcere di Ariano Irpino, ove venne detenuto GENTILE, vennero intercettate le conversazione intercorse tra lui e i suoi due figli, GENTILE Fiore e GENTILE Tommaso che, a seguito dell'arresto del padre, vennero da lui inviati a Modena al fine di controllare l'operato di PELAGGI Paolo incaricato di investire il denaro degli ARENA.

Le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe trovano, poi, un significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore. Egli, all'udienza del 9.2.2017, ha dichiarato che la conoscenza con GIGLIO Giuseppe era risalente agli anni in cui il secondo viveva ancora in territorio calabrese; sul punto il CORTESE ha raccontato che al tempo GIGLIO versava in stato di bisogno in quanto suo padre era caduto in rovina e si era trovato a richiedere aiuto a soggetti dediti ad attività di usura.
Tuttavia, quando il CORTESE, intorno al 2005, si era recato a trovare GIGLIO aveva potuto constatare che quest'ultimo aveva accumulato enormi fortune, la cui fonte, ad avviso del CORTESE, non poteva che essere illecita.
Inoltre, secondo quanto riferito dal collaboratore, sia GIGLIO che MUTO Antonio classe 1971 e i VERTINELLI fornivano volontariamente denari a tutte le consorterie; nel dettaglio, ciò sarebbe avvenuto con le famiglie ARENA, NICOSCIA, MEGNA e GRANDE ARACRI, le quali, secondo il CORTESE, non avevano necessità di ricorrere a metodi violenti e a minacce esplicite, giacchè tali soggetti erano a disposizione dei clan sopra menzionati, costituendo i "*bancomat viventi*" degli stessi (cfr. Cap. IX e XIII)
Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dal collaboratore, tra GIGLIO Giuseppe (oltre che i VERTINELLI e MUTO Antonio classe 1971) e le cosche suindicate sussisteva un rapporto bidirezionale, in quanto, non solo quest'ultimo le finanziava ma, al contempo, aveva posto in

opera una costante attività di investimento dei denari di provenienza illecita dalle stesse fornitigli.
Per quanto concerne, più specificamente, il legame con i GRANDE ARACRI, CORTESE ha dichiarato che il boss Nicolino gli avrebbe riferito che aveva investito tutti i propri denari in Emilia Romagna, con l'intermediazione dell'opera di GIGLIO Giuseppe, oltre che dei MUTO, dei VERTINELLI, di DILETTO Alfonso e dei SARCONE.

La circostanza che GRANDE ARACRI Nicolino avesse interessi diretti negli affari gestiti dal GIGLIO si evince, riscontrando ulteriormente il dichiarato di CORTESE, anche da alcune intercettazioni. Nel dettaglio, in data 21.4.2012 (prog. n. 4247 RIT 1081/2011), veniva intercettata una conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, nel corso della quale il primo riferiva al secondo di essere sempre stato volontariamente a disposizione di tutte le cosche:

"GIGLIO: *Io ti posso dire che la casa mia, è stata casa di tutti fraticé, quando (inc.), chiunque ha avuto bisogno di me...*
BOLOGNINO: Lo dicono tutti...
GIGLIO: *inc.*
BOLOGNINO: Inc. di merda, di disonesti...
GIGLIO: *Miché, e credimi che davvero ti parlo come un fratello, io gli ho dato sempre, ho aiutato sempre a tutti, che non* (inc).. *che se mi venivano imposte le cose, puoi stare tranquillo, non voglio sentire niente Miché, ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticé, vuoi ammazzare...*
BOLOGNINO: Si (inc.)
GIGLIO: *Ammazzami, però non te lo do io Miché, tu quando mi dici no, che hai aiutato a questo qua, oh! Fai quello che cazzo vuoi, fraticé, pestatemi, fai quello che vuoi, non te ne do. (...)*

Dopo circa 45 minuti (ambientale n. 4248 (RIT 1081/2011), i medesimi interlocutori riprendevano il discorso:

GIGLIO: *Miché, tu allora tu ti puoi incazzare quando c'è una giusta causa, cioè io mi posso incazzare perché mi segui, dal momento che tu hai avuto bisogno, non solo tu, hai capito? Mi sono messo a disposizione che cazzo mi vieni a cer.. cioè mi segui quello che ti voglio dire Miché?*
BOLOGNINO: E' giusto, ma il bello è che..
GIGLIO: *A qualsiasi tavolo che ci sediamo, mi segui, cioè non puoi dare torto, nessuno mi può dare torto...*
BOLOGNINO: Quando arriva a te Pino che succede una cosa, tu quella mattina dovevi dire ma che cazzo siete venuti a fare qua (inc.), ma un'azione di queste, me la meritavo io?
(...).

Ancora più esplicita la conversazione intercettata l'8.1.2013 (prog. n. 24601 RIT 586/2012) nel corso della quale GRANDE ARACRI Nicolino, interloquendo con DILETTO Alfonso,

LAMANNA Francesco e un tale Michele non meglio identificato, si lamentava di un ammanco di denaro del quale sarebbe stato responsebile GIGLIO Giuseppe, a seguito del quale GRANDE ARACRI aveva chiamato al suo cospetto lo stesso GIGLIO e VERTINELLI al fine di chiarire la situazione:
"GRANDE ARACRI NICOLINO: *Tre per cinque quindici, 150 mila, ora penso che sono... quanti sono. 100 mila euro di .. 100 mila euro. Alla fine diciamo, il Mario ora che metteva di nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io cercavo (inc.) però noi diamo i soldi a Mario, non da* GIGLIO. *Hai capito? Praticamente noi abbiamo tolto, abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti per* GIGLIO. *che* GIGLIO *praticamente che è successo? Il Vertinelli un giorno prendo e lo faccio venire qua, all'inizio parliamo (inc.). I soldi, i televisori e i computer non li dovete tenere, non vi dovete tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e sono andati a portare (inc.) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (inc.) televisori.".*

Nel successivo passaggio, inoltre, il capo cosca riferiva di essere venuto a conoscenza di tale circostanza analizzando i conti correnti intestati a CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, nonché fittizio intestatario delle società C.D.I. TECHOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., come si chiarirà oltre:
"...tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là... di quelli... incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di... incompr. ... con CURCIO... là... come si chiama? CURCIO... che gli viene? cognato? genero? non lo so... cognato... è cognato... cognato... controllo il conto corrente di quello là... di che mi accorgo? i televisori... i soldi dice che si erano persi... "e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi" ... "no", dice, "veramente io non lo sapevo", "non lo sapevi?", "non lo sapevo", "non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare", mi ha detto "ora l'ho saputo", ha detto, gli ho detto "ma tu pensi che io l'ho saputo così... l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato, eh?" ... incompr. ... mi ha detto... mi ha detto "va bene, vediamo come possiamo fare... non me n'ero accorto... se li devo cacciare li caccio" ... pippi ... pappà ...).
Su richiesta del DILETTO, inoltre, il GRANDE ARACRI chiudeva riferendo che aveva comunicato a GIGLIO che quest'ultimo avrebbe necessariamente dovuto procedere alla restituzione dei denari mancanti (*"mi ha detto... dice che ora vede come può fare... così... colà . gli ho detto "ci devi dare i 110"").*

In definitiva, da tutte le indicate conversazioni, che riscontrano il dichiarato del collaboratore di giustizia, emerge non solo il ruolo di GIGLIO Giuseppe quale fondamentale soggetto grazie al quale le diverse cosche calabresi, anche in passato nemiche, potevano investire e reimpiegare denari (cfr. Cap. XIII), ma anche, per quanto qui più interessa, l'investimento dei denari della cosca GRANDE ARACRI in questo articolato sistema illecito reimpiego (di cui ora si dirà puntualmente) con il diretto interessamento del suo capo, Nicolino GRANDE ARACRI, al cospetto del quale GIGLIO doveva rendicontare.
Anche per questa via, dunque, le propalazioni del collaboratore di giustizia risultano riscontrate, inserendosi perfettamente all'interno del corposissimo quadro probatorio che, con

la sua autonoma capacità dimostrativa del sistema illecito creato rappresenta, comunque, il riscontro più solido all'intero contributo probatorio fornito dal collaboratore sul tema in esame.

7. CAPI 97 – 98

Le singole operazioni fraudolente

Svolte queste osservazioni preliminari, si passano ora in rassegna le singole operazioni fraudolente poste in essere, le quali sono, così come descritte nel capo di imputazione, sono rappresentative di un *modus operandi* "ordinario" e che aveva generato, nel suo vorticoso susseguirsi, un fatturato calcolato in circa 18-19 milioni di euro nel periodo compreso tra la fine del 2009 e i primi sei mesi del 2010.

Al fine di agevolare la comprensione dell'analisi di queste operazioni si seguirà l'ordine seguito dai capi d'imputazione 98 e 97. Di fondamentale ausilio nell'analisi di tali operazioni, in parte tratteggiate dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 26.10.2016, sono gli esiti della perizia contabile che, nel descrivere ed analizzare compiutamente i dati a disposizione, hanno messo a fuoco con argomentazioni convincenti anche sotto il profilo prettamente contabile, la natura fittizia delle operazioni.

OPERAZIONE n. 1

La prima operazione descritta nel capo d'imputazione aveva per oggetto la compravendita di PEN DRIVE 64 GB tra 8 società, delle quali 6 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., G.P.Z. TRADING S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., PROJECT COMUNICATION S.r.l., COMPU & GAMES S.r.l.), una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e una belga (TEMSAMANE BVBA).

Il giro iniziava con due cessioni operate dalla MB TRADING: la prima, nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY, relativa alla vendita di n. 1998 dei beni sopra descritti; la seconda, avente ad oggetto n. 202 unità degli stessi prodotti, in favore della G.P.Z. TRADING.

Seguivano due compravendite nei confronti della CORE TECHNOLOGY: la prima realizzata dalla C.D.I. TECHNOLOGY e relativa alla medesima merce acquistata, la seconda effettuata dalla G.P.Z. TRADING e avente ad oggetto gli stessi beni precedentemente acquistati.

Successivamente, la CORE TECHNOLOGY vendeva n. 1.500 unità dei prodotti suindicati alla PROJECT COMUNICATION e n. 700 della stessa merce alla COMPU & GAMES; facevano seguito due cessioni operate in favore della MULTI MEDIA CORPORATE LTD: la prima da parte della PROJECT COMUNICATION e relativa ai beni precedentemente acquistati, la seconda ad opera della COMPU & GAMES e avente ad oggetto i prodotti a sua volta acquistati dalla stessa.

Il giro proseguiva con due transazioni effettuate dalla società elvetica: la prima relativa a n 2.200 della merce summenzionata nei confronti della TEMSAMANE BVBA e la seconda avente ad oggetto la medesima quantità di beni in favore della MB TRADING.

Tabella fatture operazione n. 1.

1	5	25/02/2010	MB TRADING	C.D.I. TECHNOLOGY	1.998 PEN DRIVE 64 GB	95,05	37.981,98	227.891,88	02/03/2010	227.897,38	25/02/2010
2	6	26/02/2010	MB TRADING	G.P.Z. TRADING	202 PEN DRIVE 64 GB	95,05	3.860,02	23.160,12	-	-	26/02/2010
3	1	26/02/2010	C.D.I. TECHNOLOGY	CORE TECHNOLOGY	1.998 PEN DRIVE 64 GB	96,95	38.741,22	232.447,32	02/03/2010	232.447,32	26/02/2010
4	7	26/02/2010	G.P.Z. TRADING	CORE TECHNOLOGY	202 PEN DRIVE 64 GB	96,95	3.932,78	23.596,68	09/03/2010	23.596,68	26/02/2010
5	7	26/02/2010	CORE TECHNOLOGY	PROJECT COMUNICATION	1.500 PEN DRIVE 64 GB	99,85	29.995,00	179.970,00	05/05/2010	10.000,00	26/02/2010
6	8	26/02/2010	CORE TECHNOLOGY	COMPU & GAMES	700 PEN DRIVE 64 GB	99,85	13.979,00	83.874,00	30/03/2010	50.324,40	26/02/2010
									01/04/2010	23.549,60	26/02/2010
									16/04/2010	10.000,00	26/02/2010
7	40	02/03/2010	PROJECT COMUNICATION	MULTI MEDIA CORPORATE	1.500 PEN DRIVE 64 GB	104,84	non imponibile	157.260,00	15/04/2010	157.260,00	01/03/2010
8	435	02/03/2010	COMPU & GAMES	MULTI MEDIA CORPORATE	700 PEN DRIVE 64 GB	104,84	non imponibile	73.388,00	26/03/2010	73.400,59	01/03/2010

9	11	01/03/2010	MULTI MEDIA CORPORATE	TEMSAMANE BVBA	2.200 PEN DRIVE 64 GB	119,13	non imponibile	262,086,00	-	-	-
10	22	28/04/2010	MULTI MEDIA CORPORATE	MB TRADING	2.200 PEN DRIVE 64 GB	112,92	non imponibile	248.624,00	N/D	N/D	08/04/2010

Per quanto concerne le anomalie rilevate in seno all'operazione sopra delineata, significativo ai fini della dimostrazione della natura fraudolenta dell'operazione è il fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, erano tornate, come descritto, in capo all'originario cedente (MB TRADING).

Inoltre, a seguito di tale operazione, le società coinvolte avevano maturato un vantaggio in termini di maturazione di crediti IVA senza sostenere alcun rischio finanziario (le società infatti pagavano il fornitore solo dopo aver ricevuto il saldo delle fatture emesse nei confronti del cliente) o maturando un debito di imposta mai versato funzionale al perseguimento della frode.

Secondo quanto acclarato in perizia, la MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 41.842,00; quest'ultima, in particolare, come visto, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. La C.D.I. TECHNOLOGY aveva maturato un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 759,24, pari alla differenza tra IVA a credito di euro 38.741,22 e IVA a debito pari ad euro 37.981,98; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 2010, si era rivelata evasore totale. La G.P.Z. TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 72,76, relativo all'IVA sulla fattura di vendita al netto del credito derivante dalla fattura di acquisto. La PROJECT COMUNICATION maturava un credito nei confronti dell'erario pari ad euro 29.995,00. Inoltre, la società in parola, effettuava esclusivamente un pagamento parziale (pari ad euro 10.000,00) in relazione alla fattura emessa da CORE TECHNOLOGY per un importo complessivo pari ad euro 179.970,00, sebbene avesse ricevuto per intero il pagamento a saldo della fattura emessa nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE LTD per euro 157.260,00 e relativa ai medesimi beni oggetto del precedente acquisto da CORE TECHNOLOGY. La COMPU & GAMES maturava un credito nei confronti dell'erario pari ad euro 13.979,00; inoltre, i pagamenti nei confronti del fornitore CORE TECHNOLOGY venivano effettuati solo successivamente all'accredito di denaro da parte del successivo acquirente MULTI MEDIA CORPORATE LTD (pertanto la COMPU & GAMES non aveva dovuto sostenere alcuna uscita finanziaria per il compimento dell'operazione).

Altra anomalia si individua sotto il profilo delle spedizioni effettuate. Ed invero, in data 08.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE LTD avrebbe inviato 2.200 PEN DRIVE alla MB TRADING, mentre in data 28.04.2010 la società elvetica emetteva la fattura accompagnatoria n. 22 pari ad euro 248.624,00.

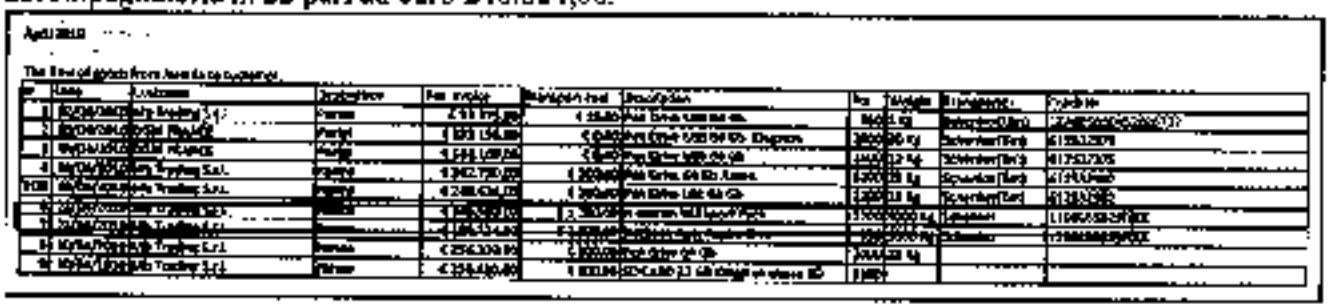

Tuttavia, la merce non poteva essere nella disponibilità della società svizzera poiché la stessa era stata venduta e spedita a TEMSAMANE BVBA in data 08.03.2010 (fattura n. 11 del 01.03.2010). Pur avendo la MULTI MEDIA CORPORATE LTD proceduto ad annullare tale vendita con nota di credito del 01.03.2010, la merce risultava rientrata nella disponibilità della stessa solo in data 26.04.2010, data di molto posteriore alla presunta spedizione a MB TRADING.

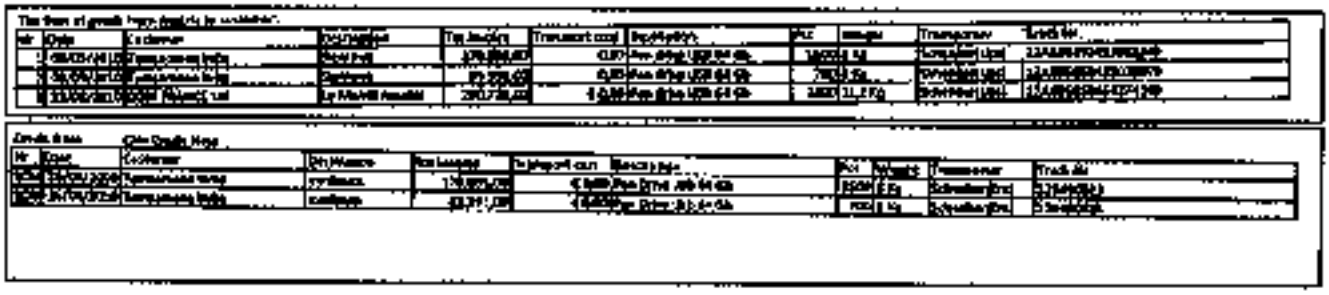

Con riferimento all'operazione in commento, assume rilievo la conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e tale Elisa, della Banca Popolare Emilia Romagna (telefonata n. 854 del 16.31.2010 (RIT 640/2010) intercettata sull'utenza in uso a GIGLIO Giuseppe):
ELISA: "Non è arrivato nulla di quella fattura grassa, però io gli ho appena messo in conto 10.000 euro, con scritto "Acconto fattura 136 da parte della "Compu e Games Srl"."

Banca popolare dell'Emilia Romagna

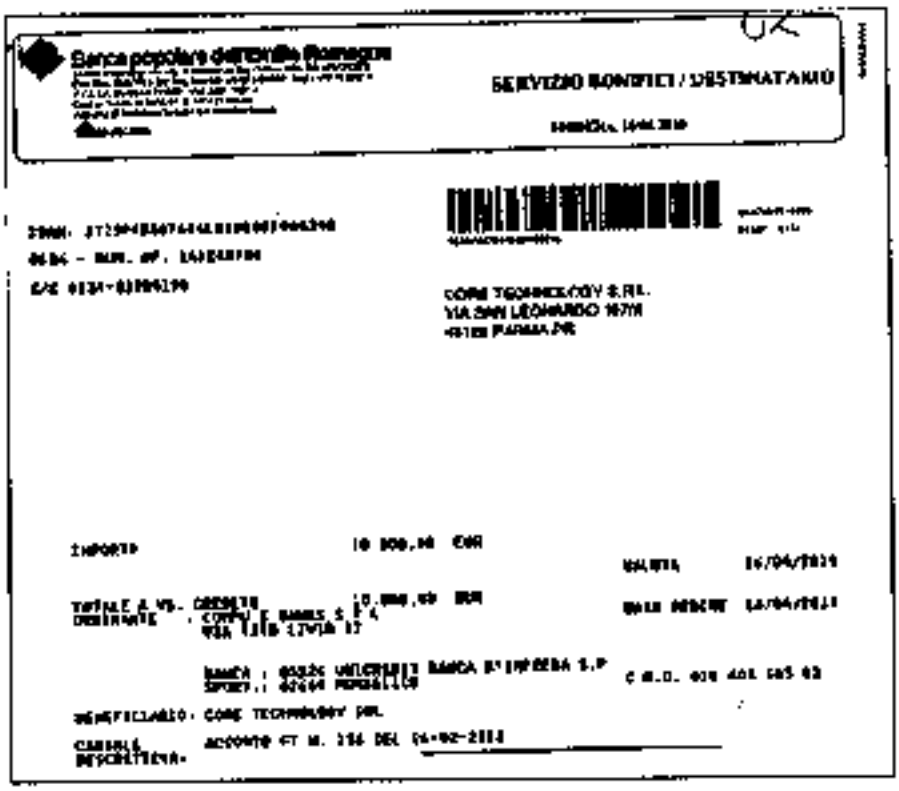

SERVIZIO BONIFICI / DESTINATARIO

CORE TECHNOLOGY S.R.L.
VIA SAN LEONARDO 167/A
43100 PARMA PR

IMPORTO 10.000,00 EUR

TOTALE A VS. CREDITO 10.000,00 EUR

DESTINATE : COMPU & GAMES S.P.A.
VIA [illegible]

BANCA : 05326 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.
SPORT.: 02664 PERGOLETTO

BENEFICIARIO: CORE TECHNOLOGY SRL

CAUSALE DESCRITTIVA: ACCONTO FT N. 136 DEL 26-02-2010

Considerato che la CORE TECHNOLOGY S.r.l. veniva costituita in data 15.01.2010, alla data del 26.02.2010 non poteva avere ancora emesso la fattura n. 136; a dimostrazione di ciò la fattura n. 10 reca la data del 02.03.2010.

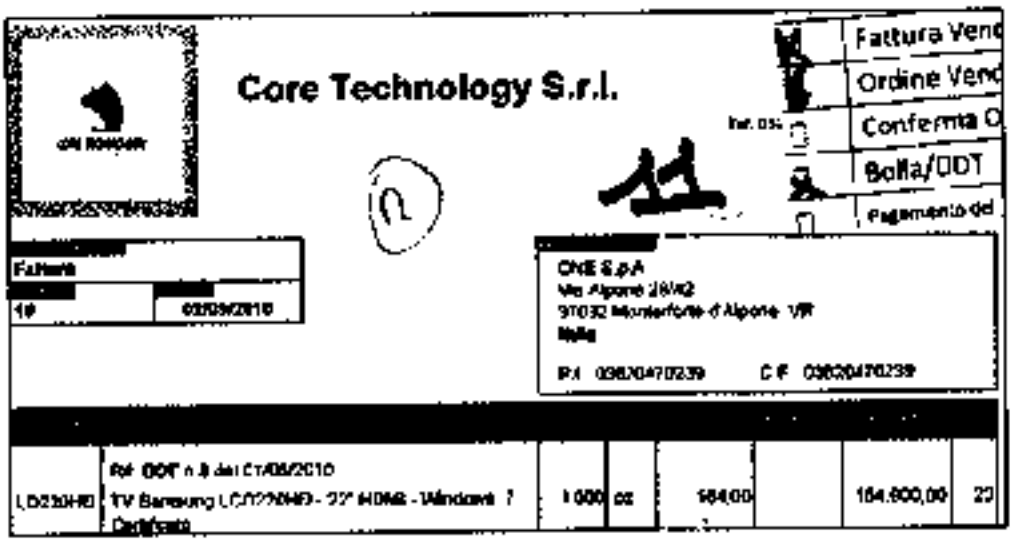

Core Technology S.r.l.

Fattura Vend
Ordine Vend
Conferma O
Bolla/DDT
Pagamento del

Fattura
10 02/03/2010

CNE S.p.A
Via Alpone 28/42
37032 Monteforte d'Alpone VR
Italia
P.I. 03620470239 C.F. 03620470239

LD220HD	Rif. DDT n.8 del 01/08/2010 TV Samsung LCD220HD - 22" HDMI - Windows 7 Certificato	1.000	cc	164,00		164.000,00	20

Anche il precedente pagamento di Euro 23.549,60 effettuato dalla COMPU & GAMES S.r.l., come riportato dal documento bancario di seguito allegato, risultava indicare una causale alquanto generica.

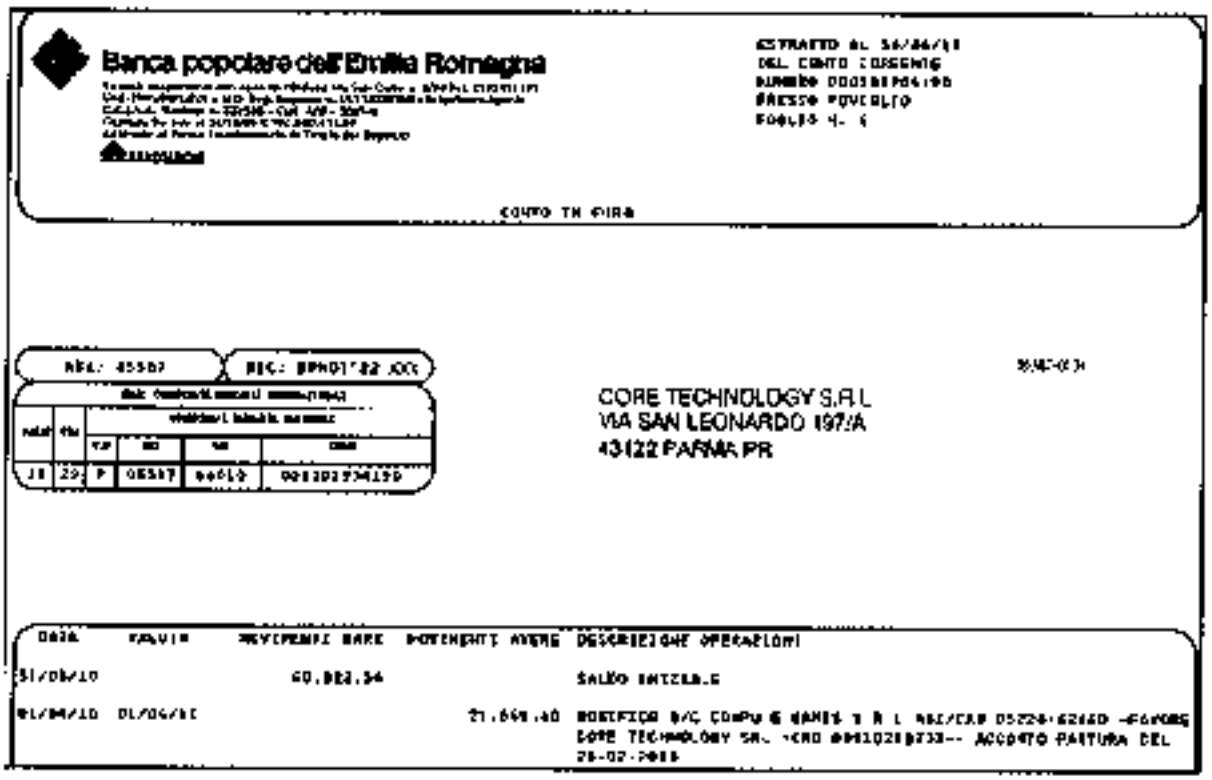

Banca popolare dell'Emilia Romagna

ESTRATTO AL 56/06/11
DEL CONTO CORRENTE
NUMERO 000[illegible]
PRESSO POVOLTO
FOGLIO N. 6

CONTO IN EURO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	29	P	05517	[illegible]	[illegible]

CORE TECHNOLOGY S.R.L
VIA SAN LEONARDO 197/A
43122 PARMA PR

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/05/10		60.[illegible].54		SALDO INIZIALE
01/04/10	01/06/11		21.[illegible].40	BONIFICO D/C COMPU & GAMES S.R.L. ABI/CAB 05224-62160 -FAVORE CORE TECHNOLOGY SRL -CRO [illegible]-- ACCONTO FATTURA DEL 28-02-2010

Appare, dunque, evidente che le registrazioni bancarie relative all'operazione erano state artificiosamente costruite al fine di supportare i documenti fiscali.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, dee concludersi che l'operazione alla base dell'emissione delle fatture summenzionate fosse oggettivamente inesistente. Invero, la stessa rispecchia in tutti i suoi connotati lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello", sub specie di operazione di carattere circolare: i beni oggetto dell'operazione, a seguito dei vari passaggi (peraltro piuttosto ravvicinati nel tempo) tornavano in capo all'originario titolare (MB TRADING).
Peraltro, evidente risulta il vantaggio anche delle società COMPU & GAMES e PROJECT COMUNICATION le quali, oltre a conseguire un credito d'imposta a seguito dell'operazione di cui trattasi, non avevano sostenuto alcun rischio finanziario, procedendo ai pagamenti dei fornitori solo successivamente al saldo delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti.
L'operazione, pertanto, risultava essere stata realizzata in danno dell'erario in quanto, come accertato dai periti contabili, MB TRADING ha maturato un debito di imposta pari ad euro 37.981,98, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.
Inoltre, molte delle società coinvolte avevano un ruolo conclamato di cartiera. Si veda in proposito quanto sopra indicato in merito alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, alla MB TRADING, alla C.D.I. TECHNOLOGY ed alla G.P.Z. TRADING).

OPERAZIONE n. 2

La seconda operazione descritta dal capo d'imputazione n. 98 era relativa alla cessione di una serie di SD CARD 32 GB KINGSTON tra 4 società, delle quali 3 di diritto italiano (MB TRADING, C.D.I. TECHNOLOGY e DORICART S.r.l.) e una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).

In particolare, la prima società operava due cessioni nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY, relative alla vendita di n. 1.000 + 300 SD CARD 32 GB KINGSTON; seguiva una compravendita realizzata dalla C.D.I. TECHNOLOGY in favore della DORICART e avente ad oggetto i medesimi beni precedentemente acquistati.
Successivamente, quest'ultima società cedeva alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD la stessa merce di cui sopra.
Infine, la società elvetica vendeva alla MB TRADING gli stessi prodotti summenzionati.

Per quanto attiene alle anomalie riscontrabili con riferimento alla operazione in oggetto, il primo elemento che emerge è da inquadrarsi nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, tornino in capo all'originario titolare (MB TRADING).
A seguito di tale operazione, inoltre, i soggetti coinvolti maturavano, come acclarato dalla perizia contabile, un vantaggio.
Più specificamente: la MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 51.046,00; quest'ultima, come visto, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. La C.D.I. TECHNOLOGY maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 324,00; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 2010, si era rivelata quale evasore totale. La DORICART maturava nei confronti dell'erario un credito IVA pari ad euro 51.370,00; le fatture emesse dalla società in oggetto nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE risultavano non imponibili IVA; si tratta dell'unica società della filiera ad aver presentato la dichiarazione IVA per l'anno di esercizio 2010. Inoltre, DORICART aveva omesso il pagamento delle fatture n. 35 del 21.05.2010 e n. 38 del 25.05.2010 emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY e dalla MULTI MEDIA CORPORATE ed aveva ricevuto il pagamento per intero della sola fattura n. 1349/AR.
Con riferimento a tale ultimo pagamento, inoltre, si sottolinea come lo stesso sia stato effettuato in data 19.05.2010, ovvero 12 giorni prima dell'emissione della relativa fattura da parte di DORICART (31.05.2010).
Per quanto concerne le spedizioni effettuate, secondo quanto risultante dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria, i beni oggetto della fattura n. 1349/AR del 31.05.2010 sarebbero stati inviati dalla DORICART alla MULTI MEDIA CORPORATE in data 18.05.2010.

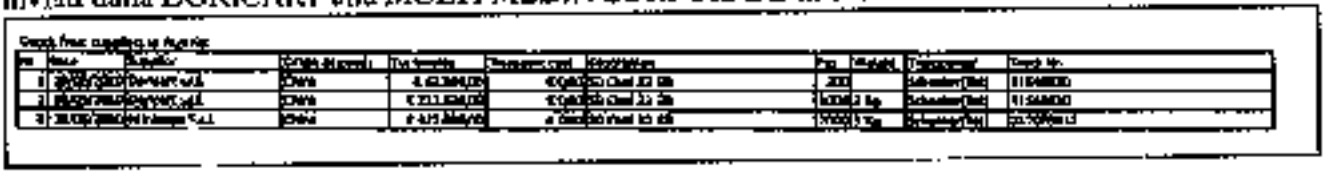

Tuttavia, la DORICART avrebbe ricevuto i medesimi beni (fattura emessa da C.D.I. TECHNOLOGY n. 38 del 25.05.2010) soltanto in data 25.05.2010 come da documento di trasporto n. 27 del 25.05.2010, pertanto 7 giorni dopo la presunta spedizione a MULTI MEDIA CORPORATE.

In relazione all'operazione testé descritta, pregnante risulta essere la conversazione (telefonata n. 674 del 25.05.2010 (RIT 1019/2010) intercettata sull'utenza in uso a MANICA Giuseppe) intercorsa tra PELAGGI Paolo (uno dei soci della MULTI MEDIA CORPORATE, come già riferito) e MANICA Giuseppe (dipendente della C.D.I. TECHNOLOGY), dalla quale si deduce che l'operazione in esame era stata disegnata ad hoc:
MANICA: *Pronto!*
PELAGGI: *Ehi Giusé...*
MANICA: *Ehi .,*
PELAGGI: *Ma Doricart... mo hai fatto una spedizione di 1000 e non di 1300?*
MANICA: *1000... solo 1000 mi ha detto,*
PELAGGI: *E perché solo 1000 scusami...*
MANICA: *Perché mi ha detto." No, mandamene solo 1000 perché Paolo mi ha detto 1000 che altri 300 sono destinati altrove."*
PELAGGI: *Ah quindi te lo ha detto lui...*
MANICA: *No, solo 1000 mi ha detto. mi ha detto "...non ne mandare..."*
PELAGGI. *Eh. te lo dice lui oramai, quindi tu chiama lui e lui ti dice cosa devi fare ni! Giusto? Non che a noi ci hanno fatto... di vendite... ..inc.. di 1000!*
MANICA: *No... non ci hanno fatto di vendite...*
PELAGGI: *Come: non ci hanno fatto di vendite?*
MANICA: *No, una conferma per noi...*
PELAGGI: *Quella è una conferma?*
MANICA: *Sì...*
PELAGGI: *Sicuro?*
MANICA. *Io: Barbara mi ha detto 1000 e me l'hanno confermato... 1000, perché ti sto dicendo, Paolo, prima ne voleva 300 e poi mi ha detto:" No, devi fare 1000!"*
PELAGGI: *Mamma mia, mamma mia... una confusione... e meno male che sono due operazioni...*
MANICA: *Mi ascolti, mi ascolti? Allora;"Barbara, abbiamo una conferma di 1000 e un'altra di 1300?" "No, Paolo mi ha detto, prima ha telefonato..."*
PELAGGI: *No, 1000 e 1000 e 3... 1300!*
MANICA: *1000 una e 300 un'altra! Ho capito Paolo... Io capito, chiama Barbara, Barbara... vieni qua!".*

Come visto, tra le società coinvolte era emersa la DORICART S.r.l., la quale, come riferito dal Luogotenente NOTO Salvatore all'udienza del 04.05.2016, era stata oggetto nel 2011 di una verifica fiscale ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona. (cfr. produzione udienza 4.5.2016)
La società, dedita al commercio all'ingrosso di articoli di cartoleria e amministrata da AMBROGI Alberto, era stata sottoposta a controlli per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, poiché era emerso che la stessa intratteneva rapporti commerciali con la società NEXUS di San Marino.
Da tali accertamenti era risultato, anzitutto, che tra i soggetti con i quali la DORICART concludeva affari ve ne erano alcuni che avevano emesso dichiarazioni d'intento (la quale, com'è noto, è una dichiarazione che, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in

materia di IVA, può essere emessa dal soggetto che sia in possesso della qualità di esportatore abituale dall'estero; per l'effetto gli acquisti effettuati dal soggetto in questione non sono soggetti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto) poi risultate false.
Successivamente emergeva, inoltre, un'operazione anomala posta in essere con la MINIMUM in quanto, da un lato, la DORICART aveva emesso nei confronti di quest'ultima una fattura (la n. 1.341 del 28.05.2010, d'importo pari ad euro 165.200), che recava, quale indicazione, "fattura emessa per future forniture di merce" (era, pertanto, manchevole delle indicazioni relative alla quantità e alla qualità dei beni richieste dalla legge); dell'altro lato, la MINIMUM aveva utilizzato la dichiarazione d'intento con riferimento a tale transazione commerciale successivamente all'emissione della fattura, all'interno della quale era calcolato l'importo dell'IVA.
Come riferito sempre dal Luogotenente NOTO Salvatore (udienza 4.5.2016), dagli accertamenti svolti era emerso anche che la spedizione della merce non era mai avvenuta; inoltre, l'oggetto dell'operazione era costituito da televisioni, beni che la società non commerciava.
Con riferimento ai pagamenti, invece, la MINIMUM aveva effettuato due bonifici nella data di emissione della fattura, ai quali aveva fatto seguito, tuttavia, la restituzione dei denari (nelle date del 22, 23 e 24 giugno) fatta eccezione per la somma di euro 25.884,00 (che, come riferito dal teste, è importo quasi parificabile a quello dell'IVA). Sulla scorta di tali elementi, l'operazione tra le due società era stata ritenuta oggettivamente inesistente.
Inoltre, ulteriore anomalia era stata riscontrata, in relazione alla medesima operazione, nella circostanza che nel luglio successivo la DORICART aveva emesso una nota di credito con la quale annullava l'operazione in commento; l'anomalia riscontrata consisteva nel fatto che normalmente è l'acquirente che emette la nota di credito, con la quale storna totalmente o parzialmente importi precedentemente fatturati ad un cliente.
Da tale operazione scaturiva una serie di verifiche sulla DORICART, sfociate nel processo verbale di constatazione del 10.02.2011 (prodotto all'udienza del 29.4.2016) dalle quali era emerso che la società aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società NEXUS, MINIMUM e MB TRADING.
Inoltre, la stessa DORICART, come riferito dal Dott. VACCA Ermelindo (udienza 4.5.2016), era stata sottoposta ad alcune verifiche ad opera dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, poi sfociate in due processi verbali del 19.01.2012 e del 08.02.2012 (produzione 29.4.2016).
L'accertamento era scaturito da una richiesta di cooperazione amministrativa pervenuta dall'Austria in ragione dei rapporti commerciali intrattenuti da DORICART con la società MULTI MEDIA CORPORATE LTD, la quale era emersa quale soggetto giuridico coinvolto in operazioni fraudolente.
Pertanto, in data 17.05.2011 veniva eseguito un accesso presso la sede della società; nel corso dello stesso venivano rilevati scambi effettuati dalla DORICART con due società: la società rumena ARGI S.r.l. e la società elvetica oggetto della segnalazione summenzionata.
Con riferimento alla prima, in particolare, si riscontrava l'emissione di 13 fatture (per un ammontare complessivo di euro 556.102,00) aventi ad oggetto articoli di cancelleria, rispetto alle quali, tuttavia, non si rilevava alcun pagamento né venivano reperiti documenti che attestassero l'effettiva spedizione della merce.

In merito alla MULTI MEDIA CORPORATE, invece, si riscontrava l'emissione di due fatture: la prima, d'importo pari ad euro 63.396,00, rispetto alla quale era stato rinvenuto un pagamento nonché la firma del destinatario sul documento di trasporto; nonostante l'apparenza di liceità dell'operazione, si rilevava che il documento fiscale di cui sopra era stato emesso con riferimento alla cessione di schede di memoria, mentre la DORICART trattava prodotti differenti, come già riferito.
Con riferimento alla seconda fattura (contraddistinta al n. 1350 ed emessa in data 31.05.2010), di importo pari ad euro 211.320,00 e avente ad oggetto 1.000 schede di memoria 32 GB, non furono rinvenuti né il relativo pagamento né alcun documento di trasporto.
Pertanto, poiché la transazione commerciale in parola risultava essere manchevole del requisito della spedizione dall'Italia verso lo stato estero, richiesto dalla legge per ritenere configurata una cessione intracomunitaria, l'operazione medesima era stata ritenuta assoggettabile ad IVA.
Pertanto, era stato accertata l'emissione da parte della DORICART di fatture per operazioni inesistenti.
Sulla scorta delle circostanze testé poste in rilievo, le fatture relative all'operazione in esame sono da considerarsi oggettivamente inesistenti.
La stessa, infatti, richiama il paradigma tipico di una "frode carosello"; secondo il classico andamento circolare, i beni oggetto dell'operazione, dopo il celere susseguirsi di plurime cessioni, tornano in capo al primo cedente (MB TRADING).
Ulteriore indice sintomatico è da inquadrare nella circostanza che le società hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Ulteriore elemento da porre in rilievo è il guadagno conseguito dalla DORICART che, grazie all'operazione, maturava un credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 51.370,00, trattandosi di fatture di vendita non imponibili ai fini IVA.
In conseguenza di quanto rilevato, l'operazione risultava essere realizzata in danno dell'erario in quanto MB TRADING maturava un debito di imposta pari ad euro 51.046,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

OPERAZIONE n. 3

La terza operazione descritta nel capo di imputazione aveva ad oggetto la vendita di n. 650 PEN DRIVE 64 GB tra n. 5 società, delle quali n. 4 di diritto italiano (C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., SECURSERVICE ITALIA S.r.l., MINIMUM S.r.l. e MB TRADING S.r.l.) e una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
Più specificamente, la prima società cedeva i prodotti sopra descritti alla seconda, la quale, a sua volta, rivendeva alla MINIMUM; seguiva la compravendita di quest'ultima in favore della società elvetica la quale, successivamente, eseguiva una cessione della stessa merce nei confronti della MB TRADING.
Chiudeva il giro la vendita di quest'ultima in favore della C.D.I. TECHNOLOGY.

Con riferimento alle criticità riscontrate in relazione all'operazione testé descritta, il primo elemento da evidenziare è che i beni compravenduti nell'ambito della stessa, a seguito del

vorticoso giro di fatturazioni, tornano in capo al primo cedente (C.D.I. TECHNOLOGY) nell'arco di soli 9 giorni.
Altra circostanza degna di nota afferisce ai prezzi di vendita applicati ai beni oggetto delle cessioni sopra descritte; invero, nella prima operazione C.D.I. TECHNOLOGY vendeva la merce alla SECURSERVICE ITALIA al prezzo unitario di euro 122,00 oltre IVA; successivamente, quest'ultima società cedeva i beni alla MINIMUM al prezzo unitario di euro 129,50 in regime di esenzione IVA; in seguito MINIMUM vendeva a sua volta alla MULTI MEDIA CORPORATE al prezzo unitario di euro 134,00 in regime di non imponibilità IVA. Al termine del giro testé descritto, la MB TRADING cedeva la merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 120,70 oltre IVA.
In buona sostanza, la MB TRADING ha effettuato una vendita sottocosto.
A seguito di tale operazione, inoltre, gli imprenditori coinvolti conseguivano un vantaggio; più specificamente:
la MB TRADING maturava un debito, mai pagato, nei confronti dell'erario pari ad euro 15.695,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali.
Anche la C.D.I. TECHNOLOGY maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 165,00; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 2010, si era rivelata quale evasore totale.
La SECURSERVICE ITALIA conseguiva un credito IVA pari ad euro 15.860,00 (alla fattura emessa nei confronti della MINIMUM non veniva applicata l'imposta in forza di dichiarazione di intento presentata dal cliente).
Infine, per quanto concerne i pagamenti effettuati a saldo delle fatture, si rileva che la MB TRADING saldava la fattura n. 18 del 06.04.2010 alla MULTI MEDIA CORPORATE solo in data 21.04.2010, ovvero dopo aver ricevuto il pagamento da parte della C.D.I. TECHNOLOGY a saldo della fattura n. 31 del 07.04.2010 (in particolare, tale ultimo pagamento risulta essere avvenuto in ritardo poiché sarebbe dovuto essere eseguito in data 07.04.2010, come indicato in fattura).
La natura fraudolenta dell'operazione emerge, altresì, da una conversazione telefonata n. 21 del 13.04.2010 RIT 722/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo, intercorsa tra PELAGGI Paolo (che, in forza di un contratto di mandato fiduciario sottoscritto in data 12.06.2009, risultava essere uno dei titolari della MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e COSTI Omar (amministratore di fatto, come chiarito, della MINIMUM).
PELAGGI: *Ueh...*
COSTI: *Buongiorno.*
PELAGGI: *Buongiorno, non mi dire che non sono arrivati che m'incazzo.*
COSTI: *no, non sono ancora arrivati... eh... ti dico questo.*
PELAGGI: *sono arrivati dai, poi.*
COSTI: *no, no, no, no, no, non sto scherzando.*
PELAGGI: *ma se sono addebitati già, si sono già addebitati.*
COSTI: *e va bè, ti dico l'ufficio estero gli ho dato.*
PELAGGI: *va bè, lo vedrò, magari, più tardi.*

COSTI: *ascoltami una cosa.*
PELAGGI: *oggi non è 13, si... si sono già addebitati.*
COSTI: *spese di trasporto mi ha messo 1000 euro nella fattura.*
PELAGGI: *eh sì Omar, se no come facciamo, tu ci dovresti stare lo stesso eh...*
COSTI: *no, non è che ci sto lo stesso, con lo 0,5 che c'ho non ci sto mica, se ci metto anche 1000. euro di... di... di... trasporto, Paolo cioè non c'ha senso che facciamo la cosa, per me...*
PELAGGI: *allora quello 0,5 ti ricordi che non ci doveva nemmeno essere lì, no?*
COSTI: *sì, lo so, ho capito, me l'hai messo lì, il discorso mio è che io mi devo giustificare.*
PELAGGI: *e lo ammortizzi con...*
COSTI: *ascoltami a me, ok? Allora tutti quanti... io devo andare dai miei soci e spiegargli che c'è lo 0,5 per cento, per questa situazione, ok? Che c'abbiamo lasciato, quando io, avrei fatto la cosa, se per caso mi rimaneva l'uno di là, invece di metterlo di là l'uno, me lo prendevo di qua, perché giustificavo ai miei soci un qualcosa, ok?*
PELAGGI: *va bò, dai, te lo faccio togliere.*
COSTI: *no, appunto, incominciavo Paolo, non mi far forzare la mano, poi dopo...*
PELAGGI: *ho capito, ho capito.*
COSTI: *bravo, bravo, hai già capito, hai già capito.*
PELAGGI *PAOLO: va bò dai.*

La conversazione riportata è stata ricondotta all'operazione in oggetto in ragione della coincidenza temporale della stessa con il pagamento effettuato dalla MULTI MEDIA CORPORATE nei confronti della MINIMUM; la telefonata rende palese che le operazioni commerciali poste in essere dalle società coinvolte avevano l'esclusiva finalità di generare profitto in capo agli attori delle stesse, nonché che gli importi da inserire nelle fatture potevano essere modificati allo scopo di consentire agli stessi di conseguire un vantaggio economico maggiore.
Inoltre, alla data della conversazione (13.04.2010) la fattura redatta da SECURSERVICE ITALIA nei confronti di MINIMUM (recante la data del 30.03.2010) risultava essere già stata emessa e, conseguentemente, non era modificabile. Da tale circostanza è possibile dedurre che la fattura era stata emessa successivamente e retrodatata
Alla luce degli elementi sopra sottolineati, è dato concludere che l'operazione suindicata, nell'ambito della quale sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, è oggettivamente inesistente.
La stessa operazione, invero, segue il classico modello circolare della "frode carosello": i prodotti compravenduti subiscono una serie di cessioni per poi ritornare, al termine della stessa, nella disponibilità del titolare originario (C.D.I. TECHNOLOGY). A ciò deve aggiungersi un ulteriore indice comprovante il carattere fraudolento dell'operazione di cui trattasi, che deve essere identificato nella vendita sottocosto effettuata dalla MB TRADING e precedentemente descritta.
Ulteriormente, si riscontra che molte delle società coinvolte nel meccanismo hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Inoltre, è dato rilevare che la SECURSERVICE ITALIA non aveva sostenuto alcun rischio finanziario, procedendo al pagamento del fornitore solo successivamente al saldo della fattura emessa nei confronti dell'acquirente. La stessa società, peraltro, dall'operazione in commento

ha ottenuto un vantaggio, consistente nel credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 15.860,00 maturato, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta succitata in forza di una dichiarazione d'intento.
Infine, è dato rilevare che l'operazione in oggetto aveva cagionato un danno dell'erario, pari al debito di imposta maturato dalla MB TRADING (euro 15.695,00), non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

OPERAZIONE n. 4
La quarta operazione descritta nel capo d'imputazione era relativa ad una vendita di n. 3.000 PEN DRIVE 64 GB AXXEN tra n. 5 società, delle quali n. 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.L, SECURSERVICE ITALIA S.r.l. e MINIMUM S.r.l.) ed una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
In particolare, la prima transazione commerciale era quella posta in essere dalla prima società nei confronti della seconda, alla quale seguiva la vendita operata dalla C.D.I. TECHNOLOGY in favore della SECURSERVICE ITALIA, nonché quella di quest'ultima nei confronti della MINIMUM.
Faceva seguito la cessione operata da quest'ultima in favore della società elvetica, la quale, a sua volta, cedeva la medesima merce alla MB TRADING.

La prima circostanza dalla quale si può trarre la natura fraudolenta dell'operazione consiste nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, sono tornati in capo al l'originario venditore (MB TRADING).
Ulteriore elemento da porre in rilievo deve essere inquadrato nel fatto che gli operatori commerciali coinvolti maturavano un vantaggio; in particolare:
la SECURSERVICE ITALIA, con l'operazione di cui trattasi si garantiva un indebito credito IVA pari ad euro 61.660,00 (la fattura di vendita emessa dalla società risultava non imponibile ai fini IVA); inoltre, era dato riscontrare che il pagamento a saldo della fattura di acquisto (09.04.2010) fosse stato eseguito solo dopo aver ricevuto il pagamento della fattura di vendita (25.03.2010). In tal modo la società non assumeva in nessun momento il rischio di sostenere una spesa rilevante senza avere certezza del pagamento della fattura emessa.
La MB TRADING maturava nei confronti dell'erario un debito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 61.090,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali.
Le circostanze sopra riportate inducono a concludere che le transazioni commerciali alla base dell'emissione delle fatture summenzionate fossero oggettivamente inesistenti.
Infatti, nell'operazione testé esaminata si riscontrano gli indici sintomatici di una "frode carosello" avente carattere di circolarità: la merce oggetto della stessa, infatti, all'esito di una serie di compravendite, torna in possesso del primo cedente (MB TRADING).
Si rileva, inoltre, che molti dei soggetti giuridici hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Ulteriore elemento da porre in rilievo è il fatto che la SECURSERVICE ITALIA, a seguito dell'operazione oggetto di analisi, conseguiva un vantaggio, consistente nel credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 61.660,00, maturato in ragione della circostanza che la fattura

di vendita era stata emessa senza applicazione dell'imposta succitata, in forza di una dichiarazione d'intento.
Dagli elementi testé evidenziati emergeva che l'operazione risultava essere stata realizzata in danno dell'erario in quanto MB TRADING aveva maturato un debito di imposta pari ad euro 61.090,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

OPERAZIONE n. 5
La quinta operazione descritta nel capo di imputazione aveva ad oggetto la vendita di n. 1.100 SD CARD 32 GB tra n. 5 società, delle quali 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., SECURSERVICE ITALIA S.r.l., MINIMUM S.r.l.) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
Più specificamente, iniziava il giro la transazione commerciale della prima società nei confronti della seconda, alla quale faceva seguito la cessione della C.D.I. TECHNOLOGY in favore della SECURSERVICE ITALIA; successivamente, quest'ultima vendeva i medesimi beni alla MINIMUM, la quale, a sua volta, cedeva gli stessi alla società elvetica. Infine, quest'ultima effettuava una compravendita nei confronti della MB TRADING.

Per quanto concerne le anomalie rilevate in seno all'operazione sopra delineata, la prima da porre in rilievo è da inquadrarsi nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, sono tornate in capo al primo venditore (MB TRADING).
Con riferimento alla ricostruzione cronologica dell'operazione, poi, sono riscontrabili alcune incertezze in relazione alle date di spedizione dei beni. In particolare, sembrerebbe che il giro abbia avuto inizio con la vendita di SECURSERVICE e non con quella di MB TRADING; invero MINIMUM sembrerebbe aver spedito la merce in data 30.04.2010. Tuttavia, nonostante non si abbia contezza della data di ricezione della merce da parte della stessa MINIMUM, appare evidente che non potrebbe averla ricevuta prima del 10.05.2010, data in cui veniva effettuata la spedizione a SECURSERVICE ITALIA, fornitore di MINIMUM.
Inoltre, evidente risulta la convenienza economica dell'operazione in esame per le società coinvolte; più specificamente: la MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 43.198,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali.
La SECURSERVICE ITALIA maturava, grazie all'operazione in commento, un credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 43.600,00 (essendo la fattura di vendita emessa non imponibile in virtù di una dichiarazione d'intento).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene che l'operazione alla base dell'emissione delle fatture summenzionate fosse oggettivamente inesistente. Invero, la stessa rispecchia in tutti i suoi connotati lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello", sub specie di operazione di carattere circolare: i beni oggetto dell'operazione, a seguito dei vari passaggi sono tornati in capo all'originario titolare (MB TRADING).
Inoltre, emergeva il coinvolgimento di operatori commerciali aventi un ruolo conclamato di cartiera Con particolare riferimento alla SECURSERVICE ITALIA, peraltro, era dato rilevare che dall'operazione in commento anche tale società otteneva un profitto, consistente nel

credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 43.600,00, maturato poiché la fattura di vendita era stata emessa senza applicazione dell'imposta succitata in forza di una dichiarazione d'intento.
In conclusione, dunque, l'operazione risultava in danno dell'erario in quanto MB TRADING maturava un debito di imposta pari ad euro 43.198,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

OPERAZIONE n. 6
La sesta operazione descritta nel capo d'imputazione era relativa alla vendita di n. 2.000 SD CARD 32 GB tra n. 5 società, delle quali 4 di diritto italiano (SECURSERVICE ITALIA S.r.l., MINIMUM S.r.l., MB TRADING S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.) e una elvetica con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LDT).
In particolare, la prima società eseguiva una cessione nei confronti della seconda e avente ad oggetto i prodotti sopra descritti; faceva seguito la vendita della MINIMUM in favore della società svizzera, la quale rivendeva alla MB TRADING. Quest'ultima, a sua volta, realizzava una cessione nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY, la quale chiudeva il giro vendendo alla SECURSERVICE ITALIA.

Per quanto attiene alle criticità riscontrate con riferimento all'operazione testé descritta, la natura fraudolenta dell'operazione risulta, innanzitutto, dal fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, sono tornate in capo all'originario titolare (SECURSERVICE ITALIA).
Ulteriore anomalia deve essere riscontrata con riferimento alla variazione dei prezzi di vendita applicati ai beni oggetto delle cessioni sopra descritte; invero, nella prima operazione SECURSERVICE ITALIA vendeva la merce alla MINIMUM al prezzo unitario di euro 206,50 in regime di esenzione IVA; successivamente, quest'ultima società cedeva i beni alla MULTI MEDIA CORPORATE al prezzo unitario di euro 213,80 in regime di non imponibilità IVA; in seguito MULTI MEDIA CORPORATE vendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo unitario di euro 228,80 in regime di esenzione IVA. Al termine del giro testé descritto, la MB TRADING cedeva la merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 192,60 oltre IVA, effettuando, dunque, una vendita sottocosto.
Tale operazione, inoltre, risultava essere fonte di profitto per i soggetti protagonisti dell'operazione stessa ed, in particolare: la SECURSERVICE ITALIA, con l'operazione di cui trattasi si garantiva un indebito credito IVA pari ad euro 77.260,00 (la fattura di vendita emessa dalla società risultava non imponibile ai fini IVA).
La C.D.I. TECHNOLOGY maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 220,00; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 2010, si era rivelata quale evasore totale.
La MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 77.040,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali.

Altro elemento di criticità deve essere individuato nella circostanza che, nell'ambito del vorticoso giro di fatturazioni, soltanto MINIMUM aveva effettuato i pagamenti a saldo delle fatture di propria competenza

Infine, indice di anomalia dell'operazione in commento va inquadrato nell'emissione di tutte le fatture in pari data (31.05.2010).

In merito al meccanismo di funzionamento delle operazioni che si vanno descrivendo (e, nello specifico, di quella in oggetto), lo stesso Maresciallo D'Agostino ne ha evidenziato la fittizietà (cfr. udienza del 26.10.2016). *"Arriviamo all'operazione 6. E' la stessa cosa, né più né meno. Perché, praticamente, le operazioni si susseguivano: nel momento in cui arrivava, era già pronto un altro giro da rifare. E' lo stesso operazione che abbiamo visto prima, lo schema numero 10. Andiamo a vedere solamente il costo dell'operazione: per SECURSERVICE è di 50.560 euro; MINIMUM percepisce 14.600 euro; il resto viene diviso per le società, e sono 35.990 euro. Siccome quest'ultima operazione... un altro elemento di falsità è che a un certo punto... questo è un giro di fatture, però noi su quest'ultima operazione non troviamo i bonifici bancari, praticamente troviamo solamente i primi pagamenti fra SECURSERVICE e MINIMUM. Gli altri pagamenti, non li rintracciamo, non avvengono."*.

In particolare, il costo dell'operazione per il soggetto primo cedente e destinatario finale dei beni (in questo caso la SECURSERVICE ITALIA) era dato dalla differenza tra la fattura di riacquisto e quella della prima vendita; in particolare, la MINIMUM, che acquistava tramite dichiarazione d'intento (realizzando, pertanto, una transazione commerciale non imponibile IVA) e rivendeva alla MULTI MEDIA CORPORATE (effettuando, anche in tale caso, un'operazione non assoggettata ad IVA), percepiva una somma cospicua. Il resto veniva ripartito tra le altre società.

Sulla scorta delle circostanze testé poste in rilievo, le fatture relative all'operazione in esame sono da considerarsi oggettivamente inesistenti.

La stessa, infatti, richiama il paradigma tipico di una "frode carosello"; secondo il classico andamento circolare, i beni oggetto dell'operazione, dopo il celere susseguirsi di plurime cessioni, tornano in capo al primo cedente: SECURSERVICE ITALIA. Quest'ultima, inoltre, risulta avere avuto una convenienza economica nel prendere parte all'operazione sopra descritta, poiché, grazie alla stessa, maturava un indebito credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 77.260,00, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta succitata in forza di una dichiarazione d'intento.

Ulteriore indice sintomatico è da inquadrare nella circostanza che molti dei protagonisti hanno un ruolo conclamato di cartiera Infine, emerge che l'operazione in esame sia stata realizzata in danno dell'erario in quanto la MB TRADING aveva maturato un debito di imposta pari ad euro 77.040,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

Con la descrizione della operazione n. 6 si chiude l'analisi delle operazioni fraudolente contestate (esemplificativamente) al capo d'accusa n. 98. Nello stesso capo di imputazione vengono riportate e contestate, come fittizie, alcune fatture che a loro volta, si inseriscono in altre operazioni fraudolente.

Considerata la complessità dei fatti analizzati, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalle varie società, ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture oggetto di contestazione emesse dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l..

29/1/10	1	Compu & Games Srl C.F. 02452980283	nr. 1500 pen drive 64 GB - OEM 108,10 €	-	162.150,00	32.470,00	194.820,00	7
26/2/10	8	Compu & Games Srl C.F. 02452980283	NR. 700 Pen drive 64 GB - OEM 99,85 €	-	69.895,00	13.979,00	83.874,00	
[illegible]							[illegible]	
29/1/10	2	Comtel Srl C.F. 03369760289	nr. 1500 pen drive 64 GB - OEM 108,10 €	200,00	162.150,00	32.470,00	194.820,00	7
[illegible]							[illegible]	
24/3/10	15	Doricart Srl C.F. 02220060426	nr 385 TV Samsung LCD mod. 32" LE32B450 263,00 €	-	101.255,00	20.251,00	121.506,00	9
3/5/10	26	Doricart Srl C.F. 02220060426	nr. 998 Netbook Acer Aspire one D250 colore bianco-nero Atom N270 1,60 ghz 10,10" Seashell white 1 GB DDR2 SDRAM 160	-	158.183,00	31.636,60	189.819,60	10

			Gb Fast Ethernet Wi-Fi Windows Xp Home 158,50 €					
28/5/10	37	Doricart Srl C.F. 02220060426	nr. 4 LCD DGM 40" Full HD 329,00 €	40,00	1.316,00	271,20	1.627,20	11
4/6/10	39	Doricart Srl C.F. 02220060426	nr. 330 Nintendo Wii Sport Cod. 149 Italia 126,00 €	70,00	41.580,00	8.330,00	49.980,00	12
18/6/10	44	Doricart Srl C.F. 02220060426	nr. 1000 pen drive 64 Gb - OEM 98,00 €	75,00	98.000,00	19.615,00	117.690,00	13
[illegible]							[illegible]	
24/5/10	34	KEIDEE Srl C.F. 02454450426	nr. 500 Nintendo Wii Sport Cod. 149 Italia 126,00 €	-	63.000,00	12.600,00	75.600,00	12
[illegible]							[illegible]	
2/3/10	10	ONE SpA - C.F. 03820470239	nr. 1000 TV Samsung 22" LD220HD HDMI - Windows 7 certificato 164,00 €	1.000,00	164.000,00	33.000,00	198.000,00	8
12/3/10	12	ONE SpA - C.F. 03820470239	nr. 1000 TV Samsung 22" LD220HD HDMI - Windows 7 certificato	1.000,00	165.000,00	33.200,00	199.200,00	8

			165,00 €					
23/3/10	14	ONE SpA - C.F. 03820470239	nr. 1000 TV Samsung LCD220HD 22" HDMI Windows 7 Certificato 165,00 €	1.000,00	165.000,00	33.200,00	199.200,00	8
TOTALE								
26/2/10	7	PROJECT COMUNICATION Srl C.F. 04122240288	nr. 1500 pen drive 64 Gb - OEM 99,85 €	200,00	149.775,00	29.995,00	179.970,00	1
TOTALE								
TOTALE								

OPERAZIONE n. 7 (fattura n 1 del 29.1.2010).

La fattura in commento era inserita nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e nella quale erano coinvolte 6 società, delle quali 5 di diritto italiano (RUFFO S.r.l., G.P.Z. TRADING S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., COMPU & GAMES S.r.l., COMTEL S.r.l.) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).

Più specificamente, la prima società cedeva alla seconda n. 3.000 PEN DRIVE 64 GB, che venivano, a loro volta, vendute alla CORE TECHNOLOGY. Successivamente, quest'ultima operava due cessioni: la prima, avente ad oggetto n. 1.500 unità dei beni sopra descritti, nei confronti della COMPU & GAMES: la seconda, relativa al medesimo quantitativo di prodotti, in favore della COMTEL.

Di seguito, sia la COMPU & GAMES che la COMTEL cedevano i beni precedentemente acquistati alla MULTI MEDIA CORPORATE; infine, quest'ultima rivendeva la medesima merce alla RUFFO.

In merito alle circostanze da cui emerge la natura fittizia dell'operazione sopra descritta, va primariamente rilevato il fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito dell'articolato giro di fatturazioni, tornino in capo all'originario venditore (RUFFO S.r.l.).
Inoltre, le società coinvolte conseguivano un vantaggio; in particolare:
la COMPU & GAMES maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.470,00;
la COMTEL maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.470,00;
la RUFFO S.r.l. maturava un debito IVA pari ad euro 61.740,00; sul punto va sottolineato che, secondo quanto dichiarato dalla polizia giudiziaria, tale società non risulta aver presentato alcuna dichiarazione fiscale per l'anno 2010;
la G.P.Z. TRADING maturava un debito IVA pari ad euro 7.360,00; sul punto va sottolineato che, secondo quanto dichiarato dalla polizia giudiziaria, tale società non risulta aver presentato alcuna dichiarazione fiscale per l'anno 2010.
Ulteriore elemento di criticità va individuato nella circostanza che sia la COMPU & GAMES che la COMTEL provvedevano a saldare le fatture di acquisto di propria competenza solo successivamente al saldo delle proprie fatture di vendita da parte di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; peraltro, la provvista della società elvetica risultava essere formata da precedenti accrediti provenienti proprio dall'acquirente RUFFO S.r.l.,

Estratto del c/c n. 0077-658121-3 intestato alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD.

04.02.10	Bonifico RUFFO SRL SONA VR		114'370.00	04.02.10	
04.02.10	Bonifico RUFFO SRL SONA VR		125'430.00	04.02.10	268'885.68
05.02.10	Ordine di pagamento COMTEL SRL ESTE	170'250.00		05.02.10	98'635.68
10.02.10	Prelevamento bancomat n ME Rimborso spese M.S. CLEUP Legano (007	880.00		10.02.10	
10.02.10	Ordine di pagamento COMPU + GAMES SRL	170'250.00		10.02.10	-72'494.32

Alla luce degli elementi testè delineati, è dato concludere che l'operazione suindicata, nell'ambito della quale sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, sia oggettivamente inesistente.
La stessa operazione, invero, segue il classico modello circolare della "frode carosello": i prodotti compravenduti subiscono una serie di cessioni per poi ritornare, al termine della stessa, nella disponibilità del titolare originario (C.D.I. TECHNOLOGY). A ciò deve aggiungersi un ulteriore indice comprovante il carattere fraudolento dell'operazione di cui trattasi, che deve essere identificato nella vendita sottocosto effettuata da MB TRADING e precedentemente descritta.
Ulteriormente, si riscontra che molte delle società coinvolte nel meccanismo hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Inoltre, anche le società COMPU & GAMES e COMTEL avevano il proprio vantaggio in quanto maturavano un indebito credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 32.470,00 per ciascuna società, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta succitata in ragione della qualità di soggetto estero dell'acquirente.

Infine, è dato rilevare che l'operazione risultava posta in essere in danno dell'erario in quanto RUFFO S.r.l. maturava un debito di imposta pari ad euro 61.740,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA.

OPERAZIONE n. 8 (fattura n. 13 del 23.3.201)
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e avente ad oggetto la vendita di:
n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0BB Blu e Nero;
n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0DQW Bianco e Nero;
n. 3.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD;
n. 76 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD;
n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD;
n. 10 NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT.
Tale operazione, particolarmente complesso, coinvolgeva 9 società, di cui 7 di diritto italiano (ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A., MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.,
MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., DORICART S.r.l. e ONE S.p.A.) una società svizzera con deposito in Austria (MULTI-MEDIA CORPORATE LTD) ed una società situata in UK (WEST COAST LTD).
In particolare la prima società cedeva alla seconda n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0BB Blu e Nero e n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0DQW Bianco e Nero; successivamente, venivano realizzate diverse compravendite in favore della società elvetica: la prima, ad opera della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, avente ad oggetto i beni precedentemente acquistati; le altre tre, realizzate dalla società inglese e relative, rispettivamente, a n. 1.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD, n. 2.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD e n. 76 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD.
A sua volta, la MULTI MEDIA CORPORATE LTD effettuava plurime cessioni nei confronti della MB TRADING: la prima avente ad oggetto gli stessi prodotti acquistati dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; la seconda e la terza relative a n. 1.000 + 2.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD; la quarta, avente ad oggetto n. 51 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD.
Seguivano tre compravendite operate dalla MB TRADING S.r.l. in favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.: la prima, relativa a n. 51 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD, n. 1.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD, nonché n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0BB Blu e Nero e n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0DQW Bianco e Nero; la seconda, avente ad oggetto n. 2.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD; la terza, relativa a n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD.
In seguito, la C.D.I. cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce precedentemente acquistata, con l'aggiunta di n. 10 NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT; a sua volta la CORE TECHNOLOGY realizzava plurime cessioni: la prima, nei confronti della DORICART, relativa a n. 650 + 350 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0DQW Bianco e Nero, nonché n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD e n. 350 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-0DQW Bianco e Nero; la seconda, in favore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, avente ad oggetto n. 51 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD.

La restante merce (3.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD) veniva venduta in tre tempi alla ONE.

Con riferimento alle anomalie rilevabili in seno all'operazione testé descritta, quest'ultima, a differenza di quelle precedentemente analizzate, risulta essere un'operazione di tipo non circolare; pertanto, tutte le società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione.
A tale circostanza fa seguito il fatto che gli imprenditori coinvolti abbiano una convenienza economica nel prendere parte all'operazione; più specificamente:
la DORICART acquistava al prezzo unitario di euro 158,50 i beni (NETBOOK ACER) venduti ad euro 188,00 nella cessione originaria; conseguendo, per l'effetto, un vantaggio economico pari ad euro 29.500,00. Inoltre, la medesima società conseguiva l'ulteriore guadagno pari ad euro 2.750,72, derivante dal coinvolgimento della stessa nel giro di cessioni aventi ad oggetto 224 TV DGM 22" FULL HD.
La MC INFORMATICA otteneva parte dei beni compravenduti (TV SAMSUNG 22") al prezzo unitario di euro 780,00, mentre il prezzo applicato nella prima cessione era stato quello di euro 849,01; ne derivava un guadagno pari ad euro 3.519,51.
La ONE S.p.A acquistava al prezzo unitario di euro 164,00 i beni (1.000 TV SAMSUNG 22") ceduti nella prima compravendita al prezzo unitario di euro 171,05; ottenendo un vantaggio economico pari ad euro 7.050,00. Tale società, inoltre, otteneva un ulteriore guadagno pari ad euro 10.040,00 a seguito dell'inserimento della medesima nel giro di fatturazioni relativo alla cessione di n. 2.000 TV SAMSUNG 22".
Ulteriore elemento di criticità deve essere individuato con riferimento alla fattura n. 8 del 25.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di CORE TECHNOLOGY.

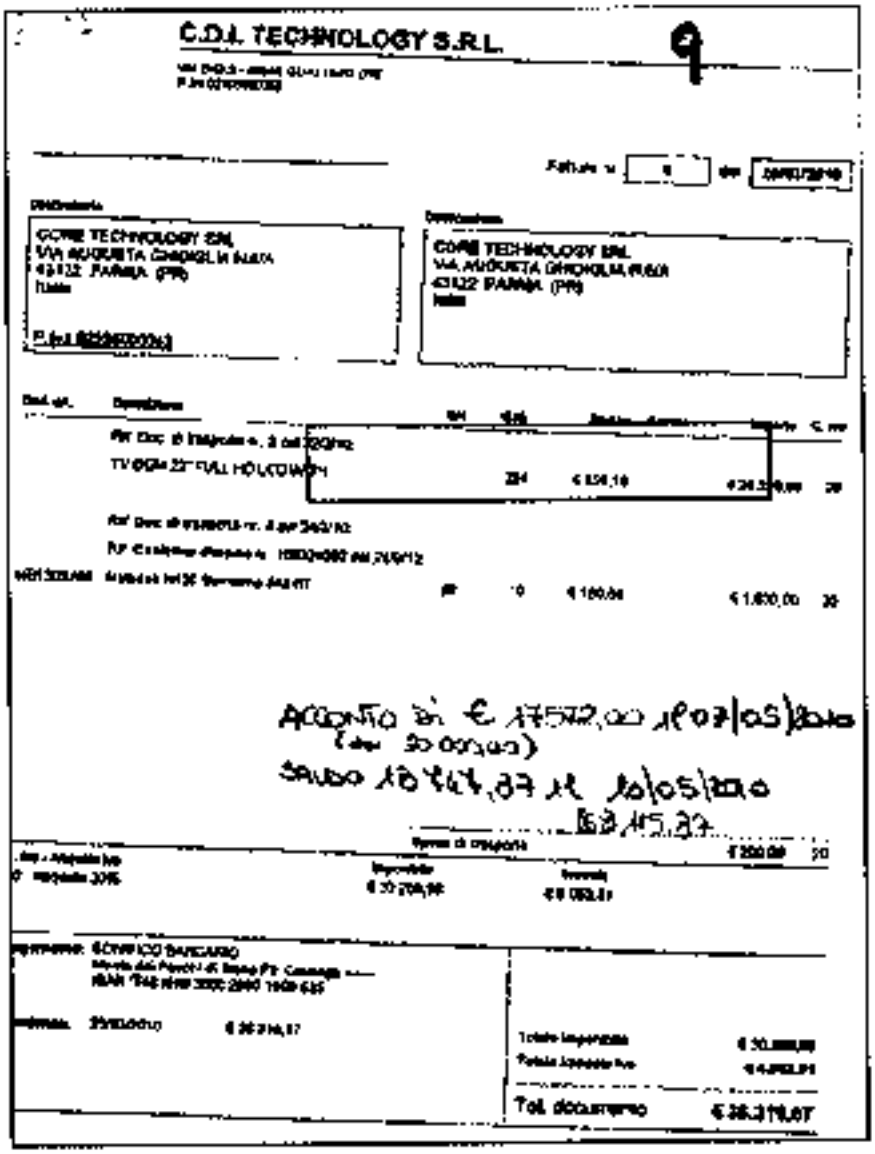

C.D.I. TECHNOLOGY S.R.L.

9

Fattura n. 5 del [illegible]

CORE TECHNOLOGY SRL
VIA AUGUSTA GHIDIGLIA [illegible]
43122 PARMA (PR)
Italia

CORE TECHNOLOGY SRL
VIA AUGUSTA GHIDIGLIA [illegible]
43122 PARMA (PR)
Italia

Cod. art.	Descrizione					
	Rif. Doc. di trasporto n. 3 del 22/02/12					
	TV DGM 22" FULL HOLLOW [illegible]		224	€ 1.[illegible]	€ 2[illegible]	20
	Rif. Doc. di trasporto n. 4 del 24/02/12					
	Rif. Cassetta [illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	€ 1[illegible]	€ 1.[illegible]	20

ACCONTO DI € 17572,00 il 07/05/2010
(dei 30.000,00)
SALDO 18.[illegible],87 il 10/05/2010
[illegible]

Spese di trasporto € 200,00 20

Imponibile	Imposta
€ 30.[illegible]	€ 6.[illegible]

[illegible]: SONNICO BANCARIO
[illegible]

[illegible] € 36.[illegible]

Totale imponibile € 30.[illegible]
Totale imposta [illegible]
Tot. documento € 36.[illegible]

Invero, tra la documentazione sequestrata a quest'ultima società, si rinveniva una fattura recante la medesima data, avente ad oggetto parte della stessa merce e facente riferimento al medesimo DDT. Tuttavia, lo stesso documento contabile recava il numero progressivo 5.
Sul punto, si sottolinea, inoltre, che la C.D.I. TECHNOLOGY risultava aver emesso due fatture riportanti il medesimo numero di fattura 5, una delle quali era stata appositamente corretta con una annotazione a penna con il numero progressivo 6.

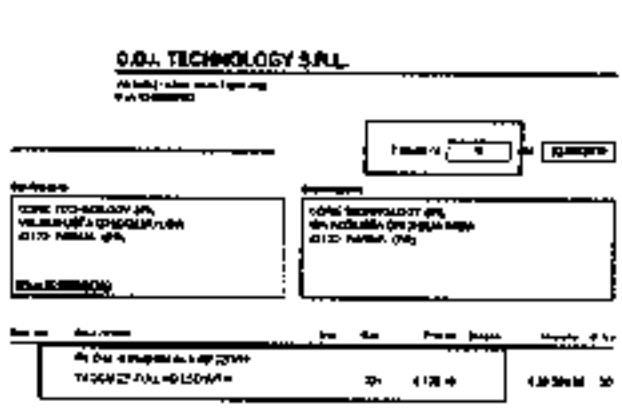
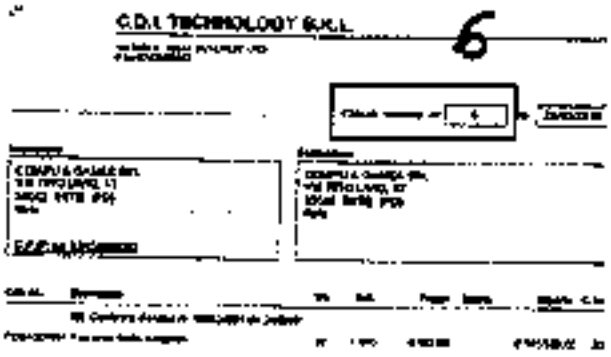
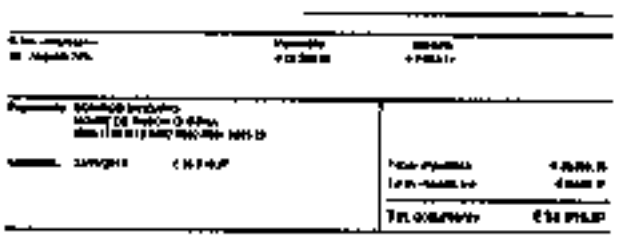
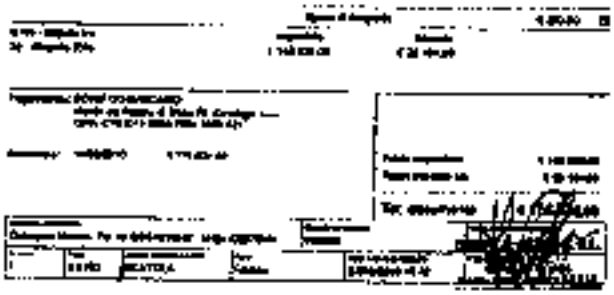

L'assenza di registri Iva e di libri giornale delle società interessate non consente di verificare l'effettiva registrazione delle suddette fatture.

La fittizietà dell'operazione testé descritta è stata, peraltro, confermata da GIGLIO Giuseppe nel corso dell'udienza del 16.11.2016; quest'ultimo, invero, ha identificato nella fattura n. 25 di importo pari ad euro 33.255,93, emessa dalla MB TRADING nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY, il documento contabile utilizzato nell'operazione in esame, le cui problematiche, come riferito da GIGLIO Giuseppe, sarebbero sfociate in un incontro chiarificatore con GRANDE ARACRI Nicolino. Si riportano, per maggiore chiarezza, le dichiarazioni dello stesso GIGLIO Giuseppe:

P. M. – Poi in quell'interrogatorio lei ha indicato un'ulteriore fattura.

DICH. GIGLIO *G. – Sì. E, se non ricordo male, le televisioni sono state poi sdoganate a Parma, dove le ha sdoganate lo stesso* BUSIA *insieme a Mario* VULCANO.

P. M. – ...a Mario VULCANO. *E infatti lei ha fatto riferimento ad una società (pagina 17), che sarebbe la M.B. TRADING.*

DICH. GIGLIO *G. – Sì, sì.*

P. M. – Questa società di chi è?

DICH. GIGLIO *G. – La M.B. dovrebbe essere di* BUSIA *Marco. Con* VULCANO, *la gestivano insieme. Adesso non ricordo a chi era intestata dei due, ma la gestivano insieme.*

P. M – In particolare ha fatto riferimento ad una fattura del 22 marzo del 2010 di 33.855 euro (pagina 17 dell'interrogatorio dell'11 luglio). Questa è una fattura emessa dalla M.B. TRADING alla C.D.I. TECHNOLOGY.
DICH. GIGLIO *G. – Sì, ricordo bene, sì.*
P. M. – Conferma il riferimento a questo?
DICH. GIGLIO *G. – Sì, sì.*
(...)
"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
Io ho capito. Ho fatto la premessa che, nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio... sono tremila e cinquecento pagine. Nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016 è stato mostrato in visione al collaboratore un elenco di tutte le fatture, quindi si fa riferimento al numero della fattura, ditta che ha emesso, ditta che ha ricevuto, oggetto della fattura e somma indicata. Tra queste (è qui allegato all'interrogatorio), lui ha selezionato come relative a queste operazioni che riguardano poi (sfociate nell'incontro con GRANDE ARACRI*) tre fatture: una da 370, una da 43.200 e una da 33.855. Quindi la contestazione è semplicemente: c'era questa fattura? Perché nel corso dell'interrogatorio gli abbiamo chiesto: La fattura del 22 marzo del 2010, M.B. TRADING, numero... per 33.000? E lui ha detto: Sì, rientra fra questo. Quindi la contestazione è quello che stavo facendo, ho dato la pagina 17...".*

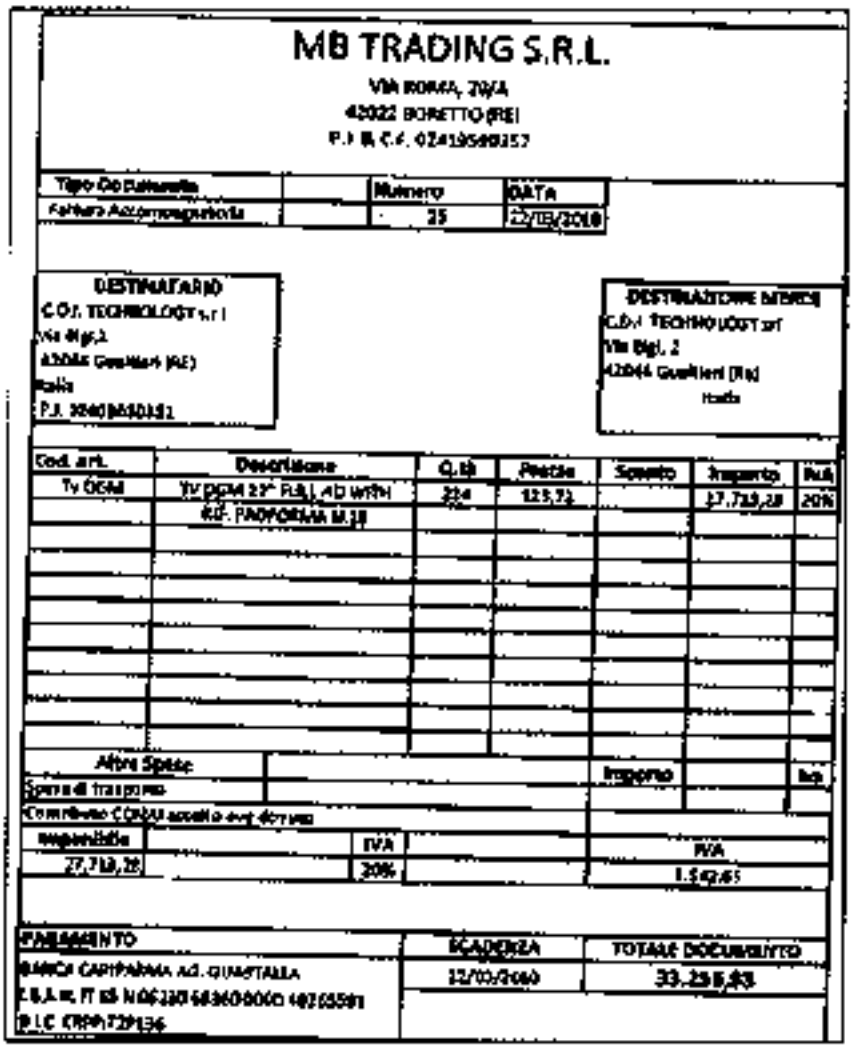

MB TRADING S.R.L.

VIA ROMA, 20/A
42022 BORETTO (RE)
P.I. & C.F. 02419590357

Tipo Documento		Numero	DATA
Fattura Accompagnatoria		25	22/03/2010

DESTINATARIO
C.O.I. TECHNOLOGY s.r.l.
Via Bigi, 2
42044 Gualtieri (RE)
Italia
P.I. [illegible]

DESTINAZIONE MERCE
C.O.I. TECHNOLOGY srl
Via Bigi, 2
42044 Gualtieri (Re)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
Tv DGM	TV DGM 22" FULL HD WITH	224	123,72		27.713,28	20%
	RIF. PADFORMA M.18					

Altre Spese		Importo	IVA
Spese di trasporto			
Contributo CONAI assolto ove dovuto			

Imponibile		IVA		IVA
27.713,28		20%		1.542,65

PAGAMENTO	SCADENZA	TOTALE DOCUMENTO
BANCA CARIPARMA AG. GUASTALLA	22/03/2010	33.256,93
I.B.A.N. IT 65 N 06230 68360 0000 40265591		
B.I.C. CRPP 729136		

Le circostanze sopra riportate inducono a concludere che le transazioni commerciali alla base dell'emissione delle fatture summenzionate fossero oggettivamente inesistenti.
Infatti, nell'operazione testé esaminata si riscontrano gli indici sintomatici di una "frode carosello" avente carattere di circolarità: la merce oggetto della stessa, infatti, all'esito di una serie di compravendite, torna in possesso del primo cedente (MB TRADING).
Inoltre, l'applicazione di tale schema di frode, grazie all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ha consentito l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi applicati dagli altri operatori. Invero, le vendite sottocosto sopra descritte non rispondevano alla logica commerciale.
Si rileva, poi, che molti dei soggetti giuridici hanno un ruolo conclamato di cartiera.7In conclusione, l'operazione appena esaminata risulta essere stata realizzata in danno all'erario, quantificabile in euro 146.054,32, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 9 (fattura n. 26 del 3.5.201).
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e coinvolgente 8 società, di cui 7 di diritto italiano (INGRAM MICRO S.r.l., MC INFORMATICA E

TELECOMUNICAZIONI S.p.A., MB TRADING S.r.l., C D.I. TECHNOLOGY S.r.l., SINK S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e DORICART S.r.l.) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
In particolare, la prima società vendeva alla seconda n. 938 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250, che venivano successivamente ceduti alla società elvetica, per poi giungere, prima nella disponibilità della MB TRADING e, in seguito, della C.D.I. TECHNOLOGY.
Di seguito, quest'ultima società realizzava una compravendita nei confronti della SINK avente ad oggetto n. 998 unità dei prodotti sopra descritti, i quali venivano poi ceduti alla CORE TECHNOLOGY che, a sua volta, vendeva i medesimi beni alla DORICART.

Come la precedente, anche l'operazione testé descritta presenta un andamento non circolare; a motivo di ciò, gli operatori commerciali protagonisti della stessa sono in grado di vendere la merce suindicata applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, sia MB TRADING che C.D.I. TECHNOLOGY provvedevano ad effettuare delle vendite sottocosto).
Conseguentemente, le società coinvolte, grazie alla serie di transazioni descritta, conseguono un profitto da tale operazione; più specificamente:
la DORICART acquistava al prezzo unitario di euro 158,50 i beni (NETBOOK ACER) venduti ad euro 183,00 nella cessione originaria.
La C.D.I. TECHNOLOGY acquistava al prezzo unitario di euro 149,00 i beni (NETBOOK ACER) venduti ad euro 183,00 nella cessione originaria.
La MB TRADING maturava un debito IVA pari ad euro 31 431,54, non versato dalla stessa società, in assenza della dovuta dichiarazione IVA.
Un elemento di criticità va rilevato, altresì, con riferimento alla circostanza che, mentre la fattura n. 78 del 27.04.2010, emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY aveva ad oggetto n. 938 NETBOOK ACER ASPIRE D250, il successivo documento fiscale di rivendita aveva ad oggetto n. 998 prodotti dello stesso tipo. Da un'attenta analisi delle fatture di acquisto della C.D.I. TECHNOLOGY emergeva che la stessa non disponeva di ulteriori 60 NETBOOK ACER ASPIRE D250 (eventualmente derivanti da acquisti precedenti); pertanto, risulta palese come il quantitativo indicato nella seconda fattura citata fosse frutto di un refuso.
Infine, dall'esame dei documenti risulta che l'iniziale cessione della merce (fattura n. 23-0096870 emessa in data 23.04.2010 da INGRAM MICRO nei confronti della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) presentava il codice LUS680B406, identificativo del prodotto ACER ASPIRE ONE D250 di colore Blu-nero; viceversa, l'ultima cessione effettuata da CORE TECHNOLOGY (fattura n. 26 del 03.05.2010 emessa da quest'ultima società nei confronti della DORICART) faceva riferimento alla cessione di prodotti ACER ASPIRE ONE Bianco-nero.

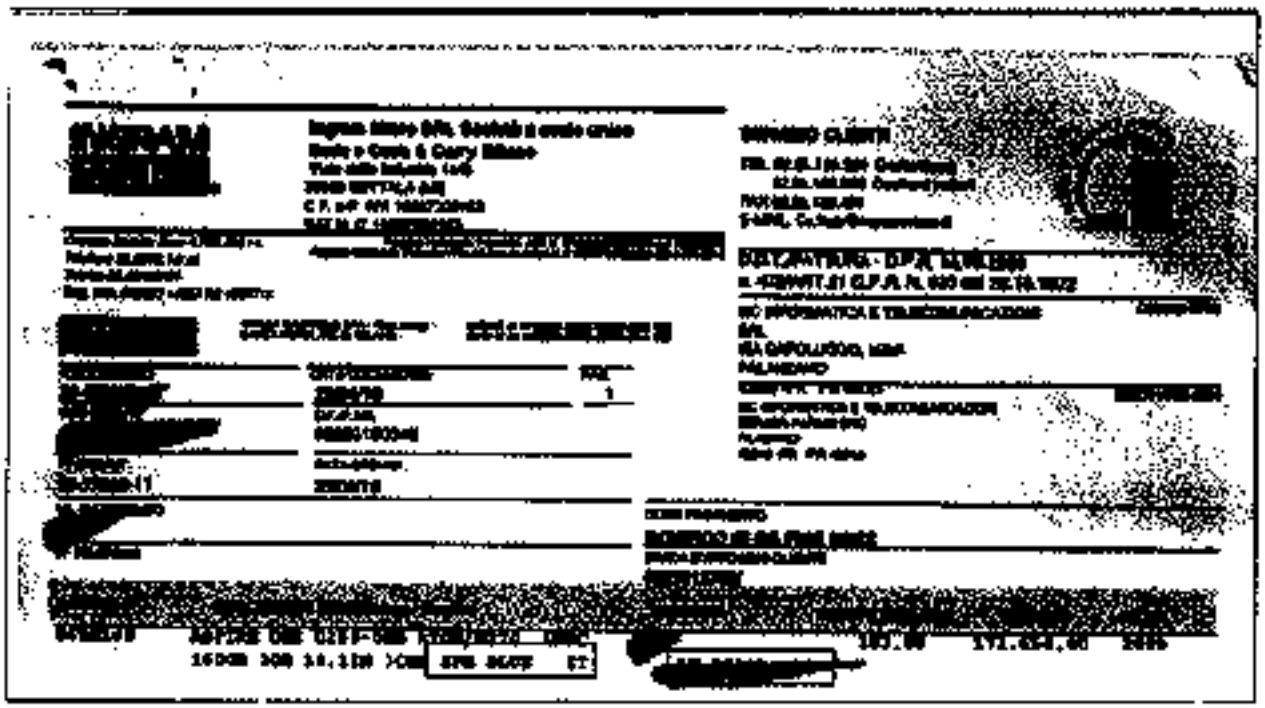

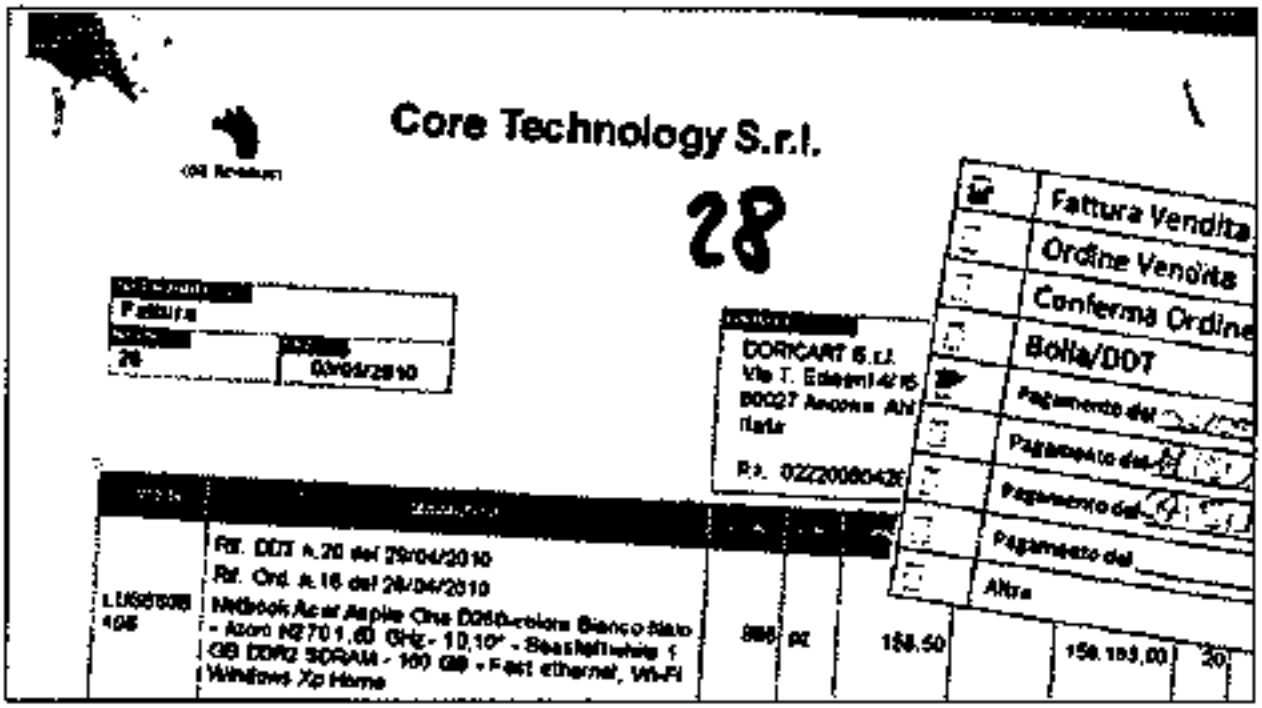

La natura fraudolenta dell'operazione appena delineata emerge, altresì, da una conversazione (telefonata n. 159 del 30.04.2010 (RIT 823/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e SALWACH Michael (entrambi intestatari di quote della MULTI MEDIA CORPORATE per il tramite del mandato fiduciario stipulato in data 12.06.2009), dalla quale emergeva l'incuria con la quale i documenti fiscali venivano redatti, conseguenza presumibile dell'inesistenza del rapporto sottostante.

PELAGGI: *Mike!*

SALWACH: Ciao.
PELAGGI: *Mi controlli la sigla che abbiamo preso i Net book da MC.*
SALWACH: Codici.
PELAGGI: *I codici, sì.*
SALWACH: Aspetta un attimo. Net book Acer Aspire 1
PELAGGI: *Sì, ok e il codice?*
SALWACH: 1.
PELAGGI: *L 1.*
SALWACH: No, no ok, lui ha scritto sulla fattura.
PELAGGI: *P250.*
SALWACH: P250BS0BB, colore blu e nero ATM.
PELAGGI: *Non c'è il codice LX..*
SALWACH: Ok, c'è un altro codice da loro LU.
PELAGGI: *Eh.*
SALWACH: Punto S.
PELAGGI: *Mh.*
SALWACH: E180B.
PELAGGI: *Punto?*
SALWACH: Eh 406.
PELAGGI: *4... LU, scusami.*
SALWACH: LU.S630B.
PELAGGI: *680B.*
SALWACH: Punto406.
PELAGGI: *E la madonna!*
SALWACH: (inc.) sbagliato.
PELAGGI: *Secondo me è sbagliato.*
SALWACH: No, tutto questo casino.
PELAGGI: *Mamma mia, Mike.*
SALWACH. Mamma mia per 938 pezzi con...
PELAGGI: *Ciao.*
SALWACH. Che stress, ciao, ciao.

Dalle circostanze sopra delineate è dato evincere che le operazioni alla base dell'emissione delle fatture summenzionate fossero oggettivamente o, quantomeno, soggettivamente inesistenti.
In particolare, l'operazione descritta ripercorre lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello": i beni, prima di essere messi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra vari soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un debito IVA a carico di un soggetto giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di altri soggetti giuridici che invece detraggono l'IVA in acquisto. Inoltre, l'applicazione di tale schema di frode, grazie all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ha consentito l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi applicati dagli altri operatori. Invero, le vendite sottocosto sopra descritte non rispondevano alla logica commerciale.

Emerge, inoltre, che molti dei soggetti giuridici coinvolti hanno un ruolo conclamato di cartiera. Infine, l'operazione in parola risulta essere stata realizzata in danno all'erario, il cui importo è quantificabile in euro 31.431,54, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 10 (fattura n. 37 del 28.5.2010)

La fattura in commento era inserita nell'ambito di un'operazione intervenuta tra 9 società, delle quali 7 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., DORICART S.r.l., MINIMUM S.r.l., SINK S.r.l. e LASER INFORMATICA S.r.l.), una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e una con sede in Inghilterra (DGM UK LIMITED) e avente ad oggetto i seguenti beni:
TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND EUROPEAN POWER CABLE;
TV LCD DGM FULL HD 22";
TV LCD FULL HD 40" W;
TV DGM LCD 32";
TV SAMSUNG 32C450;
NINTENDO WII SPORT.
Stante la complessità dell'operazione in parola, appare utile procedere all'analisi dei passaggi subiti dal gruppo di beni.

-TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND EUROPEAN POWER CABLE: la società inglese vendeva n. 520 unità dei beni testé descritti a quella elvetica, la quale, a sua volta cedeva i medesimi prodotti alla MB TRADING; seguiva la compravendita eseguita da quest'ultima nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY. Chiudeva il giro cessione operata dalla stessa in favore della CORE TECHNOLOGY e relativa a n. 110 unità della medesima merce.
L'operazione appena delineata ha carattere non circolare, a motivo di ciò i soggetti coinvolti sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED vendeva alla MULTIMEDIA CORPORATE la merce al prezzo unitario di euro 126,50 in regime di non imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo unitario di euro 133,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING cedeva la merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 111,95 oltre IVA. Infine, al termine del giro delle vendite, la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce al prezzo unitario di euro 126,00 oltre IVA. Pertanto, MB TRADING risulta aver effettuato una vendita sottocosto).
Con riferimento ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, inoltre, non è stato rinvenuto quello relativo alla fattura n. 95 emessa in data 10.05.2010 da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY.
Ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base delle fatture di acquisto e di vendita, C.D.I. TECHNOLOGY risultava aver acquistato un

quantitativo di n. 520 TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND EUROPEAN POWER CABLE e aver rivenduto n. 110 beni dello stesso tipo a CORE TECHNOLOGY. Con riferimento alle fatture di vendita rinvenute presso C.D.I. TECHNOLOGY, le stesse risultavano avere numero progressivo dal n. 1 al n. 55 e l'ultima fattura risultava emessa in data 29.06.2010. Non risultano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 410 TV LCD FULL HD 19" sarebbero dovute risultare ancora nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10.

-TV LCD DGM FULL HD 22": la società inglese dava inizio al giro cedendo n. 504 dei beni testé indicati a quella svizzera, la quale, a sua volta, vendeva gli stessi alla MB TRADING; quest'ultima operava nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY una compravendita avente ad oggetto n. 280 prodotti della stessa tipologia. Infine la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY n. 110 unità della merce suindicata.
In merito alle anomalie rilevate in seno a tale operazione, si riscontra che gli imprenditori coinvolti sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED vendeva alla MULTIMEDIA CORPORATE la merce al prezzo unitario di euro 140,00 in regime di non imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo unitario di euro 147,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING cedeva la merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 123,72 oltre IVA. Infine, al termine del giro delle vendite la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce al prezzo unitario di euro 133,00 oltre IVA. Pertanto, MB TRADING risulta aver effettuato una vendita sottocosto). Invero, la serie di transazioni in esame presenta caratteri tali da renderla un'operazione di tipo non circolare.
Relativamente ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, inoltre, non è stato rinvenuto quello relativo alla fattura n. 95 emessa in data 10.05.2010 da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY.
Ulteriore anomalia si riscontra nella circostanza che, sulla base delle fatture di acquisto e di vendita, C.D.I TECHNOLOGY risultava aver acquistato un quantitativo di n. 280 TV LCD DGM FULL HD 22" e aver rivenduto n. 110 beni dello stesso tipo a CORE TECHNOLOGY. Non risultavano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 170 TV LCD DGM FULL HD 22" risulterebbero essere ancora nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dalla testimonianza del Maresciallo D'Agostino dal verbale

redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10.

-TV LCD FULL HD 40" W: il primo passaggio di merce era quello realizzato dalla società inglese in favore di quella svizzera e relativo a n. 1.000 TV LCD FULL HD 40" W, che venivano poi rivendute alla MB TRADING, la quale, a sua volta, cedeva i medesimi prodotti alla C.D.I. TECHNOLOGY. Faceva seguito la compravendita realizzata da quest'ultima in favore della CORE TECHNOLOGY, relativa a n. 45 beni dello stesso tipo. Successivamente, quest'ultima società cedeva n. 4 unità della medesima merce alla DORICART, alla quale venivano vendute ulteriori 50 prodotti dalla C.D.I. TECHNOLOGY.
Come le operazioni precedentemente delineate, anche quella in esame rispecchia un modello non circolare; in ragione di tale peculiarità, alla merce compravenduta sono applicati, nelle varie cessioni, prezzi inferiori rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, sia MB TRADING che C.D.I. TECHNOLOGY e CORE TECHNOLOGY effettuavano delle vendite sotto costo).
Ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base delle fatture di acquisto e di vendita, C.D.I TECHNOLOGY risultava aver acquistato un quantitativo di n. 1 000 TV LCD FULL HD 40" W e aver rivenduto n. 45 beni dello stesso tipo a CORE TECHNOLOGY. Non risultavano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 905 TV LCD FULL HD 40" W sarebbero dovuti essere ancora nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dalla testimonianza del Maresciallo D'Agostino e dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10.

-TV DGM LCD 32": la società inglese dava inizio all'operazione cedendo n. 520 TV DGM LCD 32" a quella svizzera, la quale vendeva i medesimi prodotti alla MB TRADING che, a sua volta, li cedeva alla C.D.I. TECHNOLOGY.
Seguiva le compravendite realizzate da quest'ultima in favore della CORE TECHNOLOGY, aventi ad oggetto, rispettivamente, n. 5 e 13 dei beni sopra descritti. Infine, la stessa C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla DORICART n. 346 unità della merce summenzionata.
Anche in seno a tale operazione, non si riscontrano caratteri di circolarità; per l'effetto, tutte le società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED vendeva alla MULTIMEDIA CORPORATE la merce al prezzo unitario di euro 259,00 in

regime di non imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo unitario di euro 259,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING cedeva la merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 218,00 oltre IVA. Successivamente, la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce al prezzo unitario di euro 230,00 oltre IVA per 5 dei beni sopra descritti e di euro 237,00 per 13 dei medesimi prodotti. Infine, al termine del giro, la stessa C.D.I. TECHNOLOGY vendeva alla DORICART n. 346 TV DGM LCD 32" al prezzo unitario di euro 229.00 oltre IVA. Pertanto, MB TRADING risulta aver effettuato una vendita sottocosto).
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, ulteriore anomalia deve essere inquadrata nella circostanza che la C.D.I. TECHNOLOGY provvedeva al saldo della fattura n. 104 emessa in data 11.05.2010 dalla MB TRADING, in data 24.05.2010, ossia solo dopo aver ricevuto un parziale pagamento dalla CORE TECHNOLOGY in relazione alla fattura n. 31 del 13.05.2010.
Con riferimento alle spedizioni, inoltre, ulteriore elemento di criticità deve essere considerata la circostanza che la MULTIMEDIA CORPORATE avrebbe spedito alla MB TRADING i beni compravenduti in data 12.05.2010 (come emerso dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria della società svizzera), emettendo in pari data la fattura accompagnatoria n. 27 dell'importo complessivo di euro 138.680,00; tuttavia, la MB TRADING emetteva la fattura accompagnatoria n. 104 nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY in data 11.05.2010, ossia il giorno antecedente alla ricezione della merce stessa (avvenuta, al più presto, in data 12.05.2010).

-TV SAMSUNG 32C450: la MB TRADING cedeva n. 300 TV SAMSUNG 32C450 alla C.D.I. TECHNOLOGY, la quale vendeva alla MINIMUM n. 200 prodotti dello stesso tipo.
La prima anomalia che viene in rilievo attiene alla vendita sottocosto posta in essere dalla C.D.I. TECHNOLOGY che, acquistati i beni sopra descritti al prezzo unitario di euro 242,21, li rivendeva al prezzo unitario pari ad euro 233,34.
Con riferimento ai pagamenti, non è stato possibile rinvenire alcun pagamento a saldo della fattura n. 51 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di MINIMUM in data 25.06.2010.

-NINTENDO WII SPORT: la MB TRADING dava inizio al giro con una compravendita avente ad oggetto n. 324 beni del tipo suindicato alla C.D.I. TECHNOLOGY, la quale operava due cessioni: la prima, nei confronti della SINK, relativa a n. 100 prodotti della stessa tipologia; la seconda, in favore della DORICART, avente ad oggetto n. 170 unità della stessa merce.
Seguiva la vendita realizzata dalla SINK nei confronti della CORE TECHNOLOGY e relativa ai beni precedentemente acquistati; quest'ultima società, infine, cedeva alla LASER INFORMATICA n. 51 beni del tipo summenzionato.
Anche l'operazione in parola risulta avere un andamento non circolare; conseguentemente, i prezzi applicati nell'ambito delle transazioni commerciali poste in essere risultano essere inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. In ragione di ciò, i destinatari ultimi dei prodotti conseguono gli stessi ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella

prima cessione (in particolare, sia la C.D.I. TECHNOLOGY che la SINK effettuavano delle vendite sottocosto).
Per quanto concerne le spedizioni della merce, ulteriore anomalia deve essere evidenziata nella circostanza che C.D.I TECHNOLOGY avrebbe inviato i beni venduti a SINK in data 11.06.2010, emettendo in pari data la relativa fattura n. 44 di importo pari ad euro 14.400,00; tuttavia, la successiva cessione da parte di SINK nei confronti di CORE TECHNOLOGY, rappresentata nella fattura n. 8/B del 10.06.2010, sarebbe avvenuta il giorno precedente a quello in cui la SINK avrebbe ricevuto i beni acquistati.
Infine, ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base delle fatture di acquisto e di vendita, C.D.I TECHNOLOGY risultava aver acquistato un quantitativo di n. 324 NINTENDO WII SPORT e aver rivenduto n. 100 beni dello stesso tipo a SINK e n. 170 a DORICART. Non risultavano altre fatture di vendita relative ai prodotti indicati, pertanto n. 54 NINTENDO WII SPORT sarebbero dovuti essere ancora nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dalle dichiarazioni rese dal maresciallo D'Agostino e dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10

In merito all'articolata operazione sopra delineata, chiarificatrici sono le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe all' udienza del 16.11.2016 (pp. 33 ss.); invero, quest'ultimo ha affermato che proprio nell'ambito di tale operazione era stato contratto il debito con la società DGM, che non era stato ripianato a cagione dell'arresto subito da PELAGGI Paolo nel 2010.
Da tale circostanza, come riferito dallo stesso GIGLIO Giuseppe, era sorta la controversia un soggetto di nazionalità cinese, in capo al quale era posta la titolarità della DGM, il quale, al fine di rientrare in possesso dei propri denari, aveva coinvolto URSINI Mario; controversia che era sfociata in un incontro con GRANDE ARACRI Nicolino, intervenuto a risolvere il dissidio (cfr. anche capo 94-94bis)
Si riportano le dichiarazioni rese dal GIGLIO:
P. M. – Procediamo con i successivi incontri che lei ha avuto con GRANDE ARACRI *Nicolino. Ne abbiamo detti due.*
DICH. GIGLIO *G. – Sì. Poi l'altro incontro... diciamo che Michele Bolognino è venuto a trovarmi, dicendomi che* GRANDE ARACRI *doveva parlarmi riguardo a una situazione del cinese. Il cinese è una fattura che avevamo*
acquistato... perché noi avevamo anche alcune società dove trattavamo roba di elettronica.
P. M. – "Noi" chi?
DICH. GIGLIO *G. – Io, Paolo* PELAGGI *e* RIILLO *Pasquale.*
P. M. – Okay. Questo cinese quale società aveva?

DICH. GIGLIO *G. – Questo cinese aveva una società, la DGM, società in Cina, dove il Paolo* PELAGGI, *tramite Mike... adesso il cognome mi sfugge, che era anche nella società svizzera che avevamo insieme con* PELAGGI e RILLO...

P. M. – Quello che ha nominato alla scorsa udienza, di cui ha detto di ricordare il nome, ma non il cognome, perché è straniero.

DICH. GIGLIO *G. – Esattamente, sì. Perché io lo chiamavo sempre e soltanto "Mike", quindi per me era Mike. E Mike conosceva questa persona, dove abbiamo iniziato a prendere rapporti, a comprare delle televisioni, computer e quant'altro da questa DGM. Cos'è successo? Che l'ultima fornitura che ha fatto, era circa cinquecentoventimila euro, cinquecentoquindici, una cosa del genere, ci fu l'arresto del Paolo* PELAGGI *nel 2010, se non ricordo male giugno 2010. E da lì poi questa fattura era rimasta aperta. Poi sono stato contattato dopo qualche mese da Roberto Turrà e da Valerio Antonio, che mi dissero che il cinese si era rivolto a Mario Ursini, in quanto bisognava riscuotere questo credito.*

P. M. – Aspetti un attimo che la fermo. Prima di entrare nelle dinamiche di quest episodio, lei ci ha raccontato di questi acquisti e cessioni di materiale elettronico, tra cui televisori.

DICH. GIGLIO *G. – Sì.*

P. M. – Aggiunga qualche parola in merito alla tipologia di cessioni: cessioni reali? Cessioni fittizie tramite operazioni di falsa fatturazione? L'una e l'altra? Ci dica un attimo, se riesce, poi le farò delle domande più specifiche.

DICH. GIGLIO *G. – Sì. Sì. Diciamo che le operazioni con il cinese erano due tipologie di operazioni, erano sia delle triangolazioni con l'estero, perché il cinese aveva delle società sparse per tutto il mondo, dove anche noi abbiamo iniziato a fare delle operazioni di triangolazione con loro, dove si emargina l'Iva, diciamo, per poi utilizzarla, e sia delle forniture vere. Il cinese ci mandava queste TV, computer e quant'altro, e noi le vendevamo qua in Italia. Infatti avevamo iniziato a piazzarli, a venderli qua nei centri commerciali.*

P. M. – E allora, rispetto alla questione di cui sta entrando nel dettaglio, di quale tipologia era tra le due?

DICH. GIGLIO *G. – Era una fornitura vera, era un acquisto vero.*

P. M. – Era una fornitura vera e lei ha detto importante, perché cos'ha detto? Cinquecentomila, più o meno?

DICH. GIGLIO *G. – Erano cinquecentoventimila, se non ricordo male, cinquecentoquindici/cinquecentoventi.*

P. M. – Okay. Nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016 che abbiamo fatto (è anche allegato al verbale), le abbiamo mostrato uno schema riassuntivo di queste fatture della DGM, che lei ha appena menzionato, quella del cinese: lei si ricorda più o meno gli importi di queste fatture che trattano appunto questa cessione reale di televisori di cui stiamo parlando?

DICH. GIGLIO *G. – Nel dettaglio no, però so che erano più fatture, non era una fattura unica, erano più fatture, diciamo che all'incirca erano cinquecento... era rimasta un'apertura di credito di cinquecento e rotti mila euro.*

P. M. – ...di cinquecento e rotti mila euro. Un attimo soltanto. Lei si ricorda a chi queste fatture sono state emesse da parte della DGM?

DICH. GIGLIO *G. – La DGM fatturava a volte alla società svizzera, a volte fatturava alla C.D.I. e a volte fatturava a... mi sfugge il nome adesso, perché è un amico di* RIILLO *Pasquale, fra altro, che ha una ditta di trasporti a Viadana. Stefano...*
P. M. – Stefano...?
DICH. GIGLIO *G. – Dottoressa, andiamo avanti, poi glielo dico. Man mano che riesco a focalizzare... Hanno un'azienda...*
P. M. – Dov'è ubicata?
DICH. GIGLIO *G. – Mi scusi.* BUSIA.

Nonostante le dichiarazioni del GIGLIO, secondo il quale tale operazione avrebbe avuto carattere di realtà, numerose sono state le criticità rilevate e che lasciano intendere come anche questa fosse, al pari di altre operazioni realizzate con il soggetto di nazionalità cinese, fittizie. La stessa operazione, invero, rispecchia i paradigmi classici della cosiddetta "frode carosello", in quanto la merce risulta aver subito una serie di passaggi tra vari soggetti, anche esteri, prima di essere messa effettivamente in commercio; ciò allo scopo di determinare un debito IVA a carico di un soggetto giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di altri soggetti giuridici che invece detraggono l'IVA in acquisto.
Inoltre, tale *modus operandi*, grazie all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ha reso possibile l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi applicati dagli altri operatori. Invero, le vendite sottocosto sopra descritte non rispondevano alla logica commerciale.
Va rilevato, poi, che dall'analisi dei verbali di perquisizione e sequestro redatti nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY emergeva l'assenza di merce che, cartolarmente, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della società.
Peraltro, anche i soggetti giuridici protagonisti di tale operazione risultano avere un ruolo conclamato di cartiera.
Pertanto, l'operazione testé descritta risulta essere stata posta in essere in danno all'erario, il cui importo è quantificabile in euro 130.503,48, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 11 (FATTURA n. 39 del 4.6.2010).
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito di un'operazione intervenuta tra 10 società, delle quali 9 di diritto italiano (ABM 2 S.r.l., MINIMUM S.r.l., MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., LASER INFORMATICA S.r.l., G.P. ONE S.r.l., KEIDEE S.r.l. e DORICART S.r.l.) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e relativa alla vendita di NINTENDO WII.
Più specificamente, il primo passaggio di merce è stato tra la prima e la seconda società e avente ad oggetto n. 1.500 NINTENDO WII SPORT, cui seguiva la vendita dei medesimi beni operata dalla MINIMUM alla società elvetica, la quale procedeva a rivendere gli stessi alla MB TRADING; quest'ultima cedeva i beni sopra descritti alla C.D.I TECHNOLOGY, la quale, successivamente, li vendeva alla CORE TECHNOLOGY.
Quest'ultima operava, poi, una serie di cessioni: le prime due nei confronti della LASER INFORMATICA aventi ad oggetto 50 + 100 unità dei prodotti summenzionati; la terza relativa a 520 prodotti in favore della G.P. ONE S.r.l.; la quarta a KEIDEE S.r.l. per 500 beni

e l'ultima avente ad oggetto 330 unità della merce summenzionata nei confronti della DORICART.

I connotati specifici di tale operazione non consentono di attribuirle carattere di circolarità: invero, è dato rilevare che gli acquirenti finali dei prodotti oggetto della stessa riescono ad ottenerli a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati nella prima compravendita (in particolare, sia la MB TRADING che la C.D.I. TECHNOLOGY e la CORE TECHNOLOGY effettuavano delle vendite sottocosto).
Per quanto concerne le spedizioni della merce, inoltre, dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria dalla società elvetica si evince che i beni sarebbero stati inviati dal deposito austriaco alla MB TRADING in data 28.04.2010. Tuttavia, quest'ultima società emetteva nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY la fattura n. 62 che, avendo natura di fattura accompagnatoria (pur non presentandone i requisiti quanto a peso della merce, modalità di spedizione ecc.), condurrebbe a concludere che la spedizione della merce sia avvenuta in data 21.04.2010.
Tuttavia, i prodotti compravenduti sarebbero entrati nella disponibilità della MB TRADING solo 7 giorni dopo la presunta spedizione sopra descritta.
Oltre alle anomalie testé indicate, il carattere fraudolento dell'operazione sopra descritta risulta essere confermato da una conversazione intercorsa tra PELAGGI Paolo e AMBROGI Alberto (referente della DORICART), dalla quale emerge con evidenza che l'operazione non risultava dettata da una necessità dell'acquirente della fornitura, bensì veniva costruita *ad hoc* sulla base delle esigenze del PELAGGI, socio della MULTIMEDIA CORPORATE LTD. I passaggi intermedi risultavano quindi funzionali alla sola emissione delle fatture in oggetto (telefonata n. 43 del 24.05.2010, RIT 1162/2010, intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo):

AMBROGI: Paolo...
PELAGGI: *Albert.*
AMBROGI: Dimmi tutto...
PELAGGI: *Vedi che ti chiama mio nipote, Francesco...*
AMBROGI: Co... cosa? Scusa, non ho capito...
PELAGGI: *Ti chiama mio nipote Francesco...*
AMBROGI: Va bene...
PELAGGI: *A te, a te!*
AMBROGI: Eh, sì, sì, va bene, perché?
PELAGGI: *Ti devo mandare 560 Wii...*
AMBROGI: 500?
PELAGGI: *Te li devo mandare però non... 500 Wii...*
AMBROGI: Me li devi mandare?
PELAGGI: *Sì, però non su "Dori", perché già ce l'hai e non va bene lì, su Che Idea."*
AMBROGI: Mi spiegherà lui poi.
PELAGGI: *Su Che Idea," gli serve che... una richiesta da Che Idea," non so chi c'è lì che ce la può fare...*
AMBROGI: È una richiesta da Che Idea," perfetto; e dopo, a chi la dobbiamo dare dopo?

PELAGGI: *A Francesco, ti chiama Francesco, guarda...*
AMBROGI: Ah, va bene, perfetto, ok, va bene, ciao.
PELAGGI: *Ok? Ciao, ciao.*

A ulteriore conferma di quanto emerso si cita un'ulteriore conversazione in cui PELAGGI Paolo informava GIGLIO Giuseppe che la KEIDEE S.r.l. avrebbe inviato una richiesta di acquisto per le CONSOLLE NINTENDO WII e che della pratica si stava occupando suo nipote Francesco (telefonata n. 3358 del 24.05.2010 RIT 722/2010, intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo.
GIGLIO. *Pronto?*
PELAGGI: *Ohi Pì.*
GIGLIO: *Dimmi Paolo.*
PELAGGI: *Sì, sì, se li prende 500 Wii, ora sta facendo tutto Francesco...*
GIGLIO: *Va bene, adesso mi sento con Francesco.*
PELAGGI: *Bravo se li piglia comunque.*
GIGLIO: *Ok.*
PELAGGI: *Va bene?*
GIGLIO: *Va bene.*
PELAGGI: *E hanno chiuso, proprio siamo... stiamo aspettando la mail di conferma, che c'hanno già chiamato, è arrivata? A posto*
GIGLIO: *Mh.*
PELAGGI: *Con Media eh?! per tutto il lotto della DGM che abbiamo.*
GIGLIO: *Sì?*
PELAGGI: *È arrivato adesso, c'è Alberto qua con me.*
GIGLIO: *Sì?*
PELAGGI: *Sì, sì stiamo lavorando insieme, e gliel'ho fatto passare a lui, lo vedi dov'è?*
GIGLIO: *Va bene dai.*
PELAGGI: *Ah, stanno chiudendo il contratto e tutto, eh?! Perché si deve chiudere il contrattino. Va bene, dove sei tu?*
GIGLIO: *E sono qua a Verona.*
PELAGGI: *Eh va bene, comunque seguiti questa cosa con Frà.*
GIGLIO: *Sì, non ti preoccupare, a posto.*
PELAGGI: *Ciao.*
GIGLIO. *Ok, ciao.*

Da un'altra conversazione, inoltre, risultava che la fattura era stata utilizzata da GIGLIO Giuseppe in conto anticipo, telefonata n. 4738 del 24.05.2010 RIT 640/2010.
Voce registrata: Siete in linea con Core Technology, l'operatrice momentaneamente è occupata, vi preghiamo di attendere.
ROBERTA: Pino?
GIGLIO: *Eh ti ho detto passami a Francesco.*
ROBERTA: Ah sì, non ti ho sentito (ride).
GIGLIO: *Eeh...*
ROBERTA: Aspetta che te lo passo.

GIGLIO: *Non mi dire che hai perso la testa?*
ROBERTA: No, non l'ho persa, ce l'ho ancora sulle spalle.
GIGLIO: *Pensavo di avertela fatta perdere*
ROBERTA: No, ce l'ho ancora sulle spalle Pi.
GIGLIO: *E che cosa devo fare per fartela perdere, nulla?*
ROBERTA: E niente, non ce la fai Pi.
GIGLIO: *No, ce la faccio.*
ROBERTA: È difficile.
GIGLIO: *Io dico di sì comunque.*
ROBERTA: No (ride) Ti passo a quel probicuso che è meglio. Ciao Pi.
GIGLIO: *Ok, ciao.*
ROBERTA: Ciao, ciao.
La telefonata viene messa in attesa, si sente una melodia.
PELAGGI *FRANCESCO: Sì.*
GIGLIO: *Francé?*
PELAGGI *FRANCESCO: Ehi.*
GIGLIO: *Li hai fatturati quelli?*
PELAGGI *FRANCESCO: E lo sto facendo, sto mandando la richiesta, sto chiamando Alberto è occupato.*
GIGLIO: *Mh.*
PELAGGI *FRANCESCO: Sto aspettando che si libera il telefono, sto provando ogni due secondi.*
GIGLIO: *Va bene dai.*
PELAGGI *FRANCESCO: Ok, ciao, ciao.*
GIGLIO: *Ma...*
PELAGGI *FRANCESCO: Come faccio la fattura la giro alla banca.*
GIGLIO: *No, ma non puoi pensare che hai tutto questo tempo disponibile.*
PELAGGI *FRANCESCO: No, no ma io sto telefonando ogni due secondi, eh?! Lo so, sono con Paolo in linea. Tranquillo.*
GIGLIO: *Mi serve subito e gliela mandi poi alla Banca Popolare.* PELAGGI *FRANCESCO: Lo so, lo so. Lo so.*
GIGLIO: *Eh Mettici la scadenza magari avanti, tienilo qualche giorno in più, magari.*
PELAGGI *FRANCESCO: Facciamo 70 giorni?*
GIGLIO: *No, non lo so, no, 30 giorni mettici sopra, no?!*
PELAGGI *FRANCESCO: Va bene dai.*
GIGLIO: *Ok?*
PELAGGI *FRANCESCO; Ok. Va bene.*
GIGLIO: *Va buono, bonifico bancario, Oh! Frà!*
PELAGGI *FRANCESCO: Ehi dimmi!*
GIGLIO: *Bonifico bancario presso la Popolare, non sbagliare. eh?!* PELAGGI *FRANCESCO: Sì, sì no no tranquillo, tranquillo.*
GIGLIO: *Ciao, ciao.*
PELAGGI *FRANCESCO: Ciao, ciao.*

Dalle circostanze testé evidenziate emerge la natura fraudolenta dell'operazione sopra delineata, nell'ambito della quale i beni, come sopra compiutamente descritto, sono oggetto di una serie di passaggi tra vari operatori commerciali, anche esteri, al duplice fine di creare un debito IVA in capo ad un soggetto giuridico che non ottempererà all'esborso dovuto e di determinare, a vantaggio di altri soggetti, un credito IVA fittizio. Inoltre, l'applicazione di tale modello operativo, fondato sull'evasione dell'Imposta sul valore aggiunto, consente l'immissione nel mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli correntemente applicati dagli altri operatori economici (invero, le vendite sottocosto summenzionate non rispondevano alla logica commerciale).
Da ultimo, si evidenzia che molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera prosieguo in merito alla MB TRADING ed alla C.D.I. TECHNOLOGY).
L'operazione sopra descritta, pertanto, risulta aver cagionato un danno all'erario, quantificabile in euro 41.328,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

Conclusione in ordine alle altre fatture emesse dalla CORE TCHNOLOGY

Al fine di facilitare la trattazione e la comprensione della materia oggetto di analisi si fornisce preliminarmente, un elenco in ordine cronologico delle fatture emesse dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. rispetto alle quali dall'esame peritale, nonché dagli ulteriori elementi posti in luce con riferimento alle singole operazioni, emerge che fossero state emesse nell'ambito di operazioni inesistenti.

Tabella fatture emesse dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per operazioni inesistenti.

29/01/2010	1	Compu & Games Srl C.F. 02452980283	-	162.150	32.470	194.820	7
29/01/2010	2	Comtel Srl C.F. 03369760289	200	162.150	32.470	194.820	7
26/02/2010	7	Project Comunicatio n Srl C.F.	200	149.775	29.995	179.970	1

		0412224028 8					
26/02/2010	8	Compu & Games Srl C.F. 0245298028 3	-	69.895	13.979	83.874	1
02/03/2010	10	ONE Spa C.F. 0382047023 9	1.000	164.000	33.000	198.000	8
12/03/2010	12	ONE Spa C.F. 0382047023 9	1.000	165.000	33.200	199.200	8
23/03/2010	13	DORICART Srl C.F. 0222006042 6	-	188.964	37.792,80	226.756,80	8
23/03/2010	14	ONE Spa C.F. 0382047023 9	1.000	165.000	33.200	199.200	8
03/05/2010	26	DORICART Srl C.F. 0222006042 6	-	158.183	31.636,60	189.819,60	10
24/05/2010	34	KEIDEE Srl C.F. 0245445042 6	-	63.000	12.600	75.600	12
28/05/2010	37	DORICART Srl C.F. 0222006042 6	40	1.316	271,20	1.627,20	11
04/06/2010	39	DORICART Srl C.F. 0222006042	70	41.580	8.330	49.980	12

		6					
TOTALE					298.944,60	1.793.667,60	

Come emerge chiaramente dalla rappresentazione schematica sopra riportata, tutti i documenti fiscali emessi dalla CORE TECHNOLOGY, ad eccezione delle fatture di cui alle operazioni contraddistinte ai nn. 9 e 13, risultano essere inseriti all'interno delle operazioni testé ricostruite (sebbene tale ricostruzione non sia stata compiutamente effettuata per tutte le fatture e per tutti i passaggi subiti dalla merce, in ragione della mancanza della relativa documentazione) e considerate inesistenti.

Alla luce degli elementi sopra delineati, dunque, risulta provato che la CORE TECHNOLOGY abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 1.793.667,60.

In tale periodo l'Amministratore della società era GIGLIO Giuseppe.

Come la C.D.L. TECHNOLOGY, anche la CORE TECHNOLOGY aveva subito una perquisizione in data 30.06.2010, eseguita nell'ambito del procedimento penale 11197/06-21 R.G.N.R. DDA Bologna - operazione "*POINT BREAK*", nel corso della quale, come riferito dal Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 26.10.2016) era stata reperita merce invenduta per un valore di molto inferiore rispetto all'importo di circa 296.000,00 euro, che era emerso dall'analisi della documentazione sequestrata quale ammontare complessivo dell'invenduto.

Inoltre, tra il 2014 e il 2015, la società in parola era stata oggetto di una verifica fiscale per l'annualità 2010 eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Parma; giacché l'invito all'esibizione della documentazione era rimasto senza risposta, come riferito dal Dott. GOTTUSO Salvatore all'udienza del 04.05.2016, la stessa Agenzia delle entrate aveva proceduto ad eseguire autonomi accertamenti, dai quali era emerso che la società in parola aveva più COSTI che ricavi e che tra i maggiori clienti compariva la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; quest'ultima era stata, a sua volta, oggetto di verifica ad opera della medesima Agenzia, la quale aveva accertato il ruolo della stessa quale emittente di fatture per operazioni inesistenti.

Peraltro, nella società in esame risultava essere impiegato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo e già coinvolto nell'operazione *POINT BREAK*; il ruolo del primo emerge nitidamente da una serie di conversazioni intercettate.

In data 08.04.2010 (telefonata n. 61 del 08.04.2010 (RIT 633/2010)) PELAGGI Paolo contattava NIGRO Barbara e le diceva che avrebbe dovuto inviare un'e-mail a "Frà" (qui il riferimento al PELAGGI Francesco) al fine di avvisarlo che il giorno seguente avrebbe avuto luogo la spedizione delle TV.

NIGRO: Sì!

PELAGGI: *Manda una mail a Fra'...*
NIGRO: Eeh!
PELAGGI: *Dicendogli che comunque consegniamo domani le TV 46.*
NIGRO: Sì, e sono 83
PELAGGI: *E sono 83, brava, avresti già dovuti fare in automatico.*
NIGRO: Eeeh!
PELAGGI: *E sono 9 pallet da 83 pezzi.*
NIGRO: Eh, no, sì sì, no i pallet lo sapevo, ok.
PELAGGI: *E 83 pezzi, gli fai questa comunicazione, ok?*
NIGRO: Ok, ciao.
Dello stesso tenore la telefonata n. 43 del 24.05.2010 (RIT 1162/2010), già citata, in cui **PELAGGI** *Paolo riferisce ad AMBROGI Alberto (Amministratore della DORICART) che sarebbe stato contattato da* **PELAGGI** *Francesco.*
AMBROGI. Paolo...
PELAGGI: *Albert...*
AMBROGI: Dimmi tutto...
PELAGGI: *Vedi che ti chiama mio nipote, Francesco...*
AMBROGI: Co... cosa? Scusa, non ho capito...
PELAGGI: *Ti chiama mio nipote Francesco...*
AMBROGI: Va bene...
PELAGGI: *A te, a te!*
AMBROGI: Eh, si, si, va bene, perché?
PELAGGI: *Ti devo mandare 500 Wi...*
AMBROGI: 500?
PELAGGI: *Te li devo mandare però non... 500 Wi...*
AMBROGI: Me li devi mandare?
PELAGGI: *Sì... però non su "Dori", perché già ce l'hai e non va bene lì, su Che Idea."*
AMBROGI: Mi spiegherà lui poi.
PELAGGI: *Su Che Idea,"gli serve che... una richiesta da Che Idea,"non so chi c'è lì che ce la passa fare...*
AMBROGI: E una richiesta da Che Idea,"perfetto; e dopo, a chi la dobbiamo dare dopo?
PELAGGI: *A Francesco, ti chiama Francesco, guardo...*
AMBROGI: Ah, va bene, perfetto, ok, va bene, ciao.
PELAGGI: *Ok? Ciao, ciao.*

La circostanza che il PELAGGI Francesco fosse ben consapevole del funzionamento del sistema illecito in cui la CORE TECHNOLOGY era inserita si evince, altresì, dalla telefonata n. 105 del 14.04.2010 (RIT 722/2010), nel corso della quale il PELAGGI comunicava allo zio Paolo che il GIGLIO aveva dato il suo beneplacito all'operazione che sarebbe dovuta partire il giorno seguente, in quanto il conto corrente risultava essere capiente.
PELAGGI *PAOLO: Ohi!*
PELAGGI *FRANCESCO: Ehi!*
PELAGGI *PAOLO: Com'è?*
PELAGGI *FRANCESCO: Com'è?*

PELAGGI *PAOLO. E niente, ho parlato a Pino e domani facciamo quell'operazione là...*
PELAGGI *FRANCESCO: Ah, e gli ho parlato ieri a Pino e va bene poi domani mattina sappiamo...*
PELAGGI *PAOLO. Eh eh, aaaa mi sto ritirando.*

. . . . . .

Nell'attività illecita posta in essere dalla CORE TECHNOLOGY giocava un ruolo di primo piano anche RIILLO Pasquale, socio al 50 % con GIGLIO Giuseppe. In particolare, in data 19.05.2010 PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale discutevano di un'operazione commerciale in programma e da portare a compimento nel più breve tempo possibile; ciò in ragione del fatto che era in corso di svolgimento una nutrita serie di operazioni (telefonata n. 3057 del 19.05.2010 (RIT 722/2010)).

PELAGGI: *Allora io domani mattina, ho già parlato con Alberto...*
RIILLO: *Mh.*
PELAGGI: *Vado su in MC.*
RIILLO: *Mh, mh.*
PELAGGI: *che ci sono 7-800 Notebook in terra.*
RIILLO: *Ah, ah.*
PELAGGI: *Lui li fa fuori veloci, là abbiamo un pagamento a 30-40 giorni, vediamo di buttare più liquidità possibile perché ci sono un sacco di operazioni da chiudere Pasquà, eh?! Assai adesso sono diventate!*
RIILLO: *E va bene dai. E va beh poi quando ritorni ci vediamo qua, o no?*
PELAGGI: *Eh sì, no mi fermo a Parma, Pasquà.*
RIILLO: *E ti vengo a Parma?*
PELAGGI: *Eh sì eh, ho un Notebook, e dopo lavoro di là.*

Sul ruolo di RIILLO Pasquale, è lo stesso GIGLIO a descrive RIILLO quale soggetto di spicco nell'ambito del sistema fraudolento architettato (cfr. udienza 11.11.2016).
Tali dichiarazioni sono confermate, tra le altre, da una conversazione intercorsa tra lo stesso RIILLO e PELAGGI Paolo (telefonata n. 1012 del (RIT 722/2010)); in particolare il primo contattava il secondo per comunicargli che BENINCASA Stefano era in procinto di eseguire un bonifico; pertanto, lo stesso RIILLO chiedeva di essere avvisato quando il versamento del denaro fosse andato a buon fine.
RIILLO: *Ohiii, ma Stefano?*
PELAGGI: *Eh, Stefano sta facendo il bonifico*
RIILLO: *Ah lo sta facendo ora, non l'ha fatto ancora?*
PELAGGI: *Sì, sì, no, lo sta facendo ora.*
RIILLO: *E quindi quando lo fa mi fai sapere?*
PELAGGI: *Sì, come l'ha fatto ti chiamo e te lo dico.*
RIILLO: *Va bene, ciao, ciao.*
Dopo circa un'ora RIILLO *richiamava (telefonata n. 1026 (RIT 722/2010)) il* PELAGGI *per verificare che il BENINCASA avesse eseguito il bonifico sopra menzionato.*
PELAGGI: *Sì, Pasquà!*

RIILLO. *Ohi Pà, ma Stefanuzzo l'ha fatto il bonifico?*
PELAGGI: *Ora lo chiamo, l'avrà già fatto, aspetta un attimo che chiamo. Chiamo il contabile.*
RIILLO: *E prova a guardare, ora sarà arrivato, chiamalo, vedi, fammi sapere il numero che così posso fare quelle cose. Non ti servono pure quelle cose che devo portare là?*
PELAGGI: *Sì sì, sì.*
RIILLO: *E chiama e fammelo sapere.*
PELAGGI: *Telefono, ciao ciao.*

Il PELAGGI, dunque, contattava il BENINCASA al fine di chiedergli la contabile del bonifico eseguito dallo stesso (telefonata n. 1027 RIT 722/2010).
STEFANO: Ehi!
PELAGGI: *Scusami se ti disturbo Stè! la contabile la tieni?*
STEFANO: No, è arrivato ora il direttore, ora ora ora, alle 11.12, sto sollecitando me la sta mandando adesso.
PELAGGI: *Dai come la tieni ce la giri da 0522 82 91 20.*
STEFANO: 0522 82.
PELAGGI: *91 20.*
STEFANO: 91 20 ok.
PELAGGI: *Però fallo autorizzare dai Sté, fammelo fare...*
STEFANO: Sì.
PELAGGI: *Ciao.*
STEFANO: Ciao.

Nella conversazione successiva, infine, PELAGGI Paolo confermava a RIILLO l'avvenuta esecuzione del bonifico ad opera del BENINCASA (telefonata n. 1028 RIT 722/2010).
RIILLO: *Sì Pà!*
PELAGGI: *Stava aspettando la contabile della banca a mmiti, ora sta facendo il conto sotto il controllo di Barbara.*
RIILLO: *E va bene dai, come è me lo fai sapere dai.*
PELAGGI: *Ok.*
RIILLO: *Ciao, ciao.*

Peraltro, nell'ambito degli affari gestiti dalla CORE TECHNOLOGY (in particolare, operazione n. 7) spiccava la RUFFO S.r.l., avente quale socio unico ed amministratore VULCANO Mario.
Più specificamente, tale società veniva impiegata nel sistema quale cartiera nazionale, che si interponeva tra l'operatore commerciale estero (normalmente la MULTI MEDIA CORPORATE) e le "società filtro" (in genere la C.D.I. TECHNOLOGY e/o la CORE TECHNOLOGY).
A conferma di ciò la società, da un lato ometteva di presentare le dichiarazioni dei redditi per le annualità 2008, 2009 e 2010 e, dall'altro, operava nel meccanismo che si va descrivendo per un breve periodo, giacché in data 06.05.2010 VULCANO Mario disponeva il trasferimento della società a Trieste e cedeva la propria quota a un tale FRAGONESE Ugo.

La stessa, veniva, dunque dismessa per cedere il proprio posto, dapprima alla G.P.Z. TRADING e, in un secondo momento, alla MB TRADING.
Gli elementi sopra riportati, pertanto, contrastano con le dichiarazioni rese da VULCANO Mario in sede di udienza del 06.06.2017; quest'ultimo, invero, dichiarava che la società era stata inattiva nel biennio 2009-2010.

Inoltre, tra i soggetti giuridici che intrattenevano rapporti economici con la CORE TECHNOLOGY erano emerse anche la COMTEL e la COMPU & GAMES (nello specifico, in relazione all'operazione n. 7): come riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio all'udienza del 26.10.2016 le due società facevano parte di un gruppo che ricomprendeva anche la INNOVATION TECHNOLOGY SERVICE, la GIANT, la PROJECT COMMUNICATION e che era riferibile alla gestione di PERARO Luca e alla moglie CRIVELLARO Sandra.
Le suindicate società, come riferito dal Dott. BURLA Galliano all'udienza del 04.05.2016, avevano subito un controllo ad opera dell'Agenzia delle Dogane di Padova, poi sfociato in due processi verbali di constatazione del 27.11.2011 e del 21.03.2012.
L'accertamento, in particolare, era scaturito da una segnalazione della Direzione Centrale Antifrode, la quale aveva, a sua volta, ricevuto una segnalazione relativa ai rapporti economici avuti dalle due società con la MULTI MEDIA CORPORATE LTD, la quale era risultata una "società fantasma" in quanto priva di sede operativa, mezzi e strutture adeguati.
Dalla suddetta verifica, in particolare, emergeva una fattura (contraddistinta al n. 4, emessa in data 03.02.2010 e di importo pari ad euro 170.250,00) emessa dalla COMTEL nei confronti della società elvetica relativamente a beni del tipo PEN DRIVE, precedentemente acquistati dalla CORE TECHNOLOGY (fattura n. 2, emessa in data 29.01.2010 per l'importo di euro 194.820,00).
Con riferimento alla spedizione della merce, poi, venivano rinvenuti i relativi documenti di trasporto, tuttavia i prodotti risultavano essere stati consegnati ad una logistica sita in Austria (la SCHENKER).
Inoltre, dagli accertamenti svolti emergeva che le scritture contabili della società erano detenute presso la sede della COMPU & GAMES e che, come sopra riferito, le due società erano gestite dal medesimo nucleo familiare.
Per quanto concerne, in particolare, la COMPU & GAMES, quest'ultima aveva emesso nei confronti della società elvetica quattro fatture (la prima, contraddistinta al n. 2.603, emessa in data 03.12.2009 e dell'importo complessivo di euro 217.000,00, relativa alla vendita di PEN DRIVE precedentemente acquistate dalla G.P.Z. TRADING con fattura n. 48 emessa in data 30.11.2009 e di importo pari ad euro 249.420,00; la seconda, contraddistinta al n. 195, emessa in data 03.02.2010 e dell'importo di euro 170.250,00, relativa a merce dello stesso tipo, acquistata dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 1 emessa in data 29.01.2010 e di importo pari ad euro 194.820,00; la terza, contraddistinta al n. 435, emessa in data 02.03.2010 e dell'importo complessivo di euro 73.000,00, relativa a prodotti precedentemente acquistati dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 8 emessa in data 26.02.2010 e di importo pari ad euro 83.874,00; l'ultima, contraddistinta al n. 629 emessa in data 30.03.2010 e dell'importo di euro 305.172,00, relativa a beni ceduti dalla C.D.I. TECHNOLOGY con due fatture: la n. 5, emessa in data 24.03.2010 e di importo pari ad euro 174.624,00 e la n. 7 emessa in data

25.03.2010 per l'importo di euro 174.384,00); con riferimento alle spedizioni della merce, queste risultavano essere state effettuate alla medesima logistica summenzionata. Mentre, in relazione ai pagamenti, non risultava essere stato eseguito quello relativo alla fattura n. 629 sopra descritta, né quello attinente al precedente acquisto della COMPU & GAMES dalla C.D.I. TECHNOLOGY; né, peraltro, erano state rinvenute contestazioni da parte di quest'ultima in relazione al mancato pagamento.
Pertanto le operazioni sopra descritte, come riferito sempre dal Dott. BURLA Galliano, erano state accertate come inesistenti.

Tra le società che erano venute in rilievo nell'ambito degli affari gestiti dalla CORE TECHNOLOGY spiccava, altresì, la KEIDEE S.r.l. (in particolare, con riferimento all'operazione n. 12); quest'ultima, come riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio all'udienza del 26.10.2016, era una società avente gli stessi soci della DORICART e il cui oggetto sociale afferiva alla commercializzazione di carta.
Tuttavia, in data 03.06.2010, GIGLIO Giuseppe acquistava una parte delle quote sociali (per un totale del 40 %) detenute dai soci AMBROGI Alberto, GRACIOTTI Simone, RICCI Alessandro, ARELLI ORENA Riccardo.

Gli elementi sopra evidenziati consentono di delineare con chiarezza il ruolo in concreto assunto dalla CORE TECHNOLOGY nell'ambito del meccanismo illecito sopra descritto; a tale società, invero, era stato assegnato il ruolo di "società filtro", la cui opera consisteva nell'interporsi tra le società cosiddette "cartiere" e i destinatari finali dei beni compravenduti.
In particolare, la società in oggetto era solita acquistare dalla C.D.I., la quale, a sua volta, acquistava dalla cartiera intracomunitaria MULTI MEDIA CORPORATE LTD.
Tramite tale attività, pertanto, la società maturava un indebito credito d'imposta, indicato nella Dichiarazione Iva relativa all'annualità 2010 in misura pari ad euro 61.176,00 (sul punto, l'Agenzia delle Entrate di Parma, nel corso della verifica sopra descritta aveva accertato l'insussistenza di IVA a credito e, al contrario, aveva rilevato in capo alla società un debito d'imposta pari ad euro 612.000,00).

FATTURE emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture oggetto di contestazione emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l..

24/3/10	5	Compu & Games Srl C.F. 02452980283	nr. 1400 Pen drive 64 Gb Kingston 103,80 €	-	145.320	29.104	174.624	14
25/3/10	7	Compu & Games Srl C.F. 02452980283	nr. 1400 Pen drive 64 Gb Kingston 103,80 €	-	145.320	29.064	174.384	14
[illegible]							[illegible]	
25/3/10	6	Computel Srl C.F. 03462040282	nr. 1600 Pen Drive 64Gb TEAC 102,90 €	-	164.640	32.928	197.568	14
							[illegible]	
26/2/10	1	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB 96,95 €	-	193.706,10	38.741,22	232.447,32	1
2/3/10	2	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 1000 TV Samsung 22" LD220HD 162,41 € nr. 700 NETACERB Netbook Acer Aspire One Bianco e nero 175,99 €	4.080,40	355.999	72.015,88	432.095,28	8

			nr. 400 NETACERB Netbook Acer Aspire One Blu e nero 175,99 €					
4/3/10	3	Core Technol ogy Srl C.F. 0255600 0343	nr. 2000 TV Samsung 22" LD220HD 156,16 € nr. 51 TV Samsung LCD 46" Full HD 758,36 €	1.581	350.996,3 6	70.515,47	423.092,83	8
25/3/1 0	8	Core Technol ogy Srl C.F. 0255600 0343	nr. 224 TV DGM 22" Full HD LCD WITH 126,19 € nr. 10 Netbook N130 Samsung JA04IT 180 €	200	30.266,56	6.053,31	36 319,87	8
9/4/10	13	Core Technol ogy Srl C.F. 0255600 0343	nr. 83 TV SAMSUNG LCD 46" Mod. 46B650 706 €	-	58.598	11.819,60	70.917,60	15
13/4/1 0	16	Core Technol ogy Srl C.F. 0255600 0343	nr. 2 netbook Acer Aspire one D250 colore bianco-nero Atom N270 1,60 ghz 10,10" 180 nr. 1 netbook Acer Aspire one D250 colore bianco-nero Atom N270	-	540	108	648	16

			1.60 ghz 10,10" 180 €					
21/4/10	18	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 2 netbook Samsung NP-N130-JA05IT 180 € nr. 9 Netbook Samsung NP-N130-JA04IT 180 € nr. 1 netbook Samsung NP-N130-JA04IT 180 €	30	2.160	438	2.628	16
22/4/10	20	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 76 NetBook Samsung NP-N130-JA04It 180 € nr. 42 NetBook Samsung NP-N130-JA05It 180 € nr. 50 TV Samsung LCD 32" 240 € nr. 50 TV Samsung LD 220 HD 158 €	-	41.140	8.228	49.368	16
29/4/10	25	Core Technology Srl C.F. 02556000343	campoine omaggio in visione nr. 1 TV DGM 40"	-	-	-	-	

29/4/10	26	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 1500 Consolle Nintendo Wii Sport 136 €	-	204.000	40.800	244.800	12
13/5/10	31	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 45 TV DGM 40" LCD full HD 340 € nr. 110 TV DGM 19" LCD 126 € nr. 110 TV DGM 22" LCD + DVD 133 € nr. 5 TV DGM 32" LCD full HD 2300,0 €	300	44.940	9.048	54.288	11
19/5/10	33	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 13 TV DGM LCD 32" HD 237 €	100	3.081	636	3.817,20	11
21/5/10	35	DORJC ART Srl C.F. 02220060426	nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 197,50 €	100	197.500	39.520	237.120	2
25/5/10	38	DORJC ART Srl C.F. 02220060426	nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 197,50 €	-	59.250	11.850	71.100	2

27/5/10	39	DORIC ART Srl C.F. 02220060426	nr. 346 TV DGM LCD 32" HD 229 €	1.000	79.234	16.046	96.280,80	11
7/6/10	42	DORIC ART Srl C.F. 02220060426	nr. 50 TV DGM 40" LCD Full HD 320 € nr. 170 Nintendo Wii Sport cod. 149 Italia 126 €	300	37.420	7.544	45.264	11
29/6/10	54	DORIC ART Srl C.F. 02220060426	nr. 48 ACER 563 5Z 237,50 € nr. 100 ACER AS 1810 TZ-412G25 291,66 € nr. 250 TV DGM LCD 32" HD 216,66 € nr. 20 TV SAMSUNG 32C4000 291,66 € nr. 30 TV SAMSUNG LCS 40C6000 658,33 €	1.000	120.314,10	24.262,82	145.576,92	17
23/4/10	22	IT DISTRIBUTION SRL C.F. 03386530160	nr. 100 TV SAMSUNG 40" Mod. 40B6000 683,33 €	200	68.333	13.706,60	82.239,60	18

25/6/10	52	IT DISTRIBUTION SRL C.F. 03386530160	nr. 50 TV SAMSUNG LC32C530 279,16 €	600	13.958	2.911	17.469	19
13/4/10	15	MINIMUM Srl C.F. 02301500357	nr. 212 TV SAMSUNG LCD 32" 263 € nr. 1498 TV SAMSUNG LD 220 HD 158 €	-	292.440	58.488	350.928	16
21/4/10	19	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 2000 Pen Drive 64 GB OEM 93,63 €	50	187.260	37.462	224.772	20
22/4/10	21 – nota di credito	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 50 TV SAMSUNG LCD 32" 263 € nr. 50 TV SAMSUNG LD 220 HD 158 €	-	- 21.050	- 4.210	- 25.260	16
30/4/10	30 nota di credito	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 150 TV SAMSUNG LCD 32" 263 €	-	- 39.450	- 7.890	- 47.340	16
20/5/10	34	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 182 TV SAMSUNG 32 C450 LCD 244,17 €	1.000	44.438,94	9.087,79	54.526,73	21

21/5/10	36 – nota di credito	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr 12 TV SAMSUNG LCD 32" 263 € nr. 1448 TVSAMSUNG LCD 220 HD 158	-	- 231.940	- 46.388	- 278.328	16
24/5/10	37	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr 12 TV SAMSUNG LCD 32" 263 €	-	3.156	631,20	3.787,20	16
21/6/10	48	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 110 TV SAMSUNG 32C450 LCD 233,34 €	-	25.667,40	5.133,48	30.800,88	22
25/6/10	51	Minimum Srl C.F. 02301500357	nr. 200 TV SAMSUNG 32 C450 LCD 233,34 €	-	46.668	9.333,60	56.001,60	11
15/4/10	17	ONE S.p.A. - Montefortè d'Alpone (VR) via Alpone nr. 42 C.F. 03820470239	nr. 1 TV DGM 22" LCD + DVD 140 € nr. 1 TV dgm 19" lcd 126 € nr. 1 TV DGM 40" LCD Full HD 355€	50	621	134,20	805,20	23

10/6/10	43	ONE S.p.A. Monteforte d'Alpone (VR) via Alpone nr. 42 C.F. 03820470239	nr 500 TV SAMSUNG 32C4000 375 €	800	187.500	37.660	225 960	24
15/6/10	46	ONE S.p.A. C.F. 03820470239	nr. 240 TV SAMSUNG 32C4000 375 € nr. 850 TV SAMSUNG LD 220 HD 153 € nr. 200 TV SAMSUNG 32 C4000 375 €	1.000	295.050	59.210	355.260	16
29/6/10	1 – nota di debito	ONE S.p.A. C.F. 03820470239	nr. 4 Monitor SAMSUNG 22LD-220Hd nr. 2 TV SAMSUNG LCD 32" UE-32C4000 nr. 8 Monitor SAMSUNG 22" LD-220HD	-	- 2.586	- 517,20	- 3.103,20	
[illegible]								
26/3/10	11	SECURSERVICE ITALIA S.r.l.	nr. 650 pen drive 64 GB High Speed 122 €	-	79.300	15.860	95.160	3

		Roma, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792						
30/3/10	12	SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792	nr. 3000 Pen Drive 64 Gb Axxen 102,70 €	-	308.100	61.660	369.960	4
29/4/10	23	SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. Roma,	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 198 €	200	217.800	43.600	261.600	5

		via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792						
31/5/10	40	SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. Roma, via Dei Lauri nr. 82 - destinazione merce Arezzo Via De Gasperi nr. 95 - C.F. 02970200792	nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 193 €	300	386.000	77.260	463.560	6
29/4/10	24	SDNK Srl - C.F. 0215482	nr. 998 Netbook Acer Aspire D250 149 €	500	148.702	29.840,40	179.042,40	10

		0357						
30/4/10	27	SINK Srl - C.F. 02154820357	Nr. 150 TV SAMSUNG LCD 32" 238 €	500	35.700	7.240	43.440	16
30/4/10	29	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 125 I-phone 32 Gb Italia 459,33 €		57.416,25	11.483,25	68.899,50	25
18/5/10	32	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 1200 SD card 32 GB Kingstone Classe 10 197.50 €	50	237.000	47.410	284.460	26
3/6/10	41	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 260 TV SAMSUNG 32C450 LCD 291,50 €	-	75.790	15.158	90.948	27
11/6/10	44	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 100 Nintendo Wii Sport cod. 149 Italia 120 €	-	12.000	2.400	14.400	11
17/6/10	47	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 20 TV LCD 228,90 €	-	4.578	915	5.493,60	28
24/6/10	50	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 1200 I-pod 8 GB 80 €	-	96.000	19.200	115.200	

29/6/10	53 – nota di credito	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 1200 I-pod 8 GB 80 €	-	- 96.000	- 19.200	- 115.200	
29/6/10	55	SINK Srl - C.F. 02154820357	nr. 10 TV SAMSUNG 32C450 LCD 233,34 €	-	2.333,40	466,68	2.800,08	29
TOTALE							[illegible]	

TOTALE COMPLESSIVO	5.620.622,41

OPERAZIONE n. 12 (fatture n. 5 del 24.3.2010, n. 7 del 25.3.2010, n. 6 del 25.3.2010).

Le fatture indicate erano state emesse nell'ambito di un'operazione tra 6 società, delle quali 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., COMPU & GAMES S.r.l., COMPUTEL S.r.l.), una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) ed una società francese (DGM FRANCE), avente ad oggetto la vendita di PEN DRIVE 64 GB KINGSTON.
In particolare, la prima società cedeva n. 2.800 beni del tipo sopra descritto alla seconda, la quale effettuava tre compravendite: la prima, nei confronti della COMPU & GAMES, relativa a n. 1.400 prodotti suindicati; la seconda, in favore della COMPUTEL, avente ad oggetto n. 1.600 unità della merce summenzionata; l'ultima, relativa a n. 1.400 beni di cui sopra, nei confronti della stessa COMPU & GAMES.
Quest'ultima cedeva l'intero ammontare di beni acquistati alla società elvetica, in favore della quale operava una cessione avente ad oggetto i beni precedentemente acquistati anche la COMPUTEL; chiudeva il giro la vendita realizzata dalla società svizzera nei confronti di quella francese e relativa a n. 2.800 dei beni sopra descritti.

Come le precedenti operazioni, anche quella in esame, risulta essere stata disegnata come operazione non circolare; invero, la stessa presenta una peculiarità tipica di questa tipologia di

transazioni commerciali, ovvero il fatto che le società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie (in particolare, sia la C.D.I. TECHNOLOGY e la COMPUTEL che la MULTI MEDIA CORPORATE effettuavano delle vendite sottocosto).
Inoltre, grazie a tale operazione, i soggetti giuridici coinvolti maturavano un vantaggio; in particolare:
la COMPU & GAMES maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 58.168,00 (euro 29.104,00 + euro 29.064), oltre ad un vantaggio economico pari ad euro 14.532,00 (derivante dalla differenza tra l'imponibile della fattura di vendita pari ad euro 305.172,00 e la somma dell'imponibile delle fatture di acquisto, pari ad euro 290.640,00);
la COMPUTEL maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.928,00, oltre ad un vantaggio economico pari ad euro 8.244,00 (derivante dalla differenza tra l'imponibile della fattura di vendita pari ad euro 172.864 e l'imponibile della fattura di acquisto pari ad euro 164.640,00);
la MB TRADING maturava nei confronti dell'erario un debito IVA pari ad euro 91.977,60; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali.
Infine, con riferimento ai pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse, non sono stati rinvenuti quelli relativi alle fatture nn. 5 e 7 emesse rispettivamente in data 24.03.2010 e 25.03.2010 dalla C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della COMPU & GAMES, 629 emessa in data 30.03.2010 dalla COMPU & GAMES nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE; inoltre, si riscontrava un pagamento parziale della fattura n. 19 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE nei confronti della DGM FRANCE in data 07.04.2010.
Le criticità rilevate consentono di attribuire all'operazione in commento i caratteri tipici della cosiddetta "frode carosello": i prodotti, prima di essere messi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra vari soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un debito IVA a carico di un operatore commerciale che non provvederà al versamento ed a vantaggio di alter società che, al contrario, ottengono il vantaggio di detrarre l'IVA in acquisto.
Tale meccanismo si basa sulla realizzazione di vendite sottocosto, non rispondenti alla logica commerciale, rese possibili dal mancato versamento dell'IVA dovuta.
Inoltre, in tale operazione sono emerse diverse società che hanno un ruolo conclamato di cartiera. La partecipazione all'operazione testé descritta, inoltre, attribuisce un vantaggio anche alle società COMPU & GAMES e COMPUTEL che, a seguito dell'operazione, maturavano un indebito credito d'imposta sul valore aggiunto pari rispettivamente ad euro 58.168,00 e 32.928,00, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta succitata in ragione della qualità di soggetto estero dell'acquirente.
In conclusione, la stessa operazione risultava essere stata realizzata in danno all'erario, che risulta quantificabile in euro 91.977,60, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 13 (fattura n. 13 del 9.4.2010)

La fattura in oggetto rientrava nell'ambito di un'operazione nella quale risultavano essere coinvolte 6 società, di cui 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.), una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) ed una società inglese (WEST COAST LTD) e avente ad oggetto n. 83 TV SAMSUNG 46".
Più specificamente, la società cedeva i beni sopra descritti a quella elvetica, la quale li rivendeva alla MB TRADING che, a sua volta, li cedeva alla C.D.I. TECHNOLOGY; quest'ultima vendeva la merce precedentemente acquistata alla CORE TECHNOLOGY. Quest'ultima chiudeva il giro con una compravendita realizzata in favore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI.

Tra le caratteristiche dell'operazione testé descritta spicca il fatto che i destinatari finali dei prodotti oggetto della serie di compravendite riescono ad ottenere gli stessi ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, sia la C.D.I. TECHNOLOGY che la MB TRADING effettuavano delle vendite sottocosto).
Mediante l'operazione in commento, inoltre, le società coinvolte maturavano un vantaggio; in particolare:
la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI conseguiva i beni al prezzo unitario di euro 780,00 a fronte del prezzo originario di euro 844,30, garantendosi un risparmio di euro 5.336,90;
la MB TRADING maturava un debito di imposta pari ad euro 12.793,78, non versato dalla stessa in assenza di apposita dichiarazione IVA.
Gli elementi di criticità sopra posti in evidenza trovano conferma nella telefonata intercorsa tra PELAGGI Paolo e MANICA Giuseppe (telefonata n. 48 del 08.04.2010 RIT 633/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo), che, se da un lato sembra dimostrare quantomeno l'esistenza della merce oggetto di scambio, dall'altro lato rende manifesta una, eloquente, confusione degli interlocutori circa la quantificazione della merce stessa.
PELAGGI: *Si!*
MANICA: *Ohi Pà?*
PELAGGI: *Eh!*
MANICA: *I 22 pollici gli 89 pezzi.*
PELAGGI: *I 22, comunque sono 46, poi?*
MANICA: *46 parli, 46? No, quelli che mi deve consegnare Mario.*
PELAGGI: *Sempre 46 sono, poi?*
MANICA: *eh, li dobbiamo portare, li devo ritirare io o Mario come deve fare, lo dobbiamo far arrivare qua?*
PELAGGI: *Mamma mia! Ma ti stai rendendo conto? Allora dovresti chiamare il corriere, no!*
MANICA: *Eh!*
PELAGGI: *Ma la cosa più logica e lineare e bella pulita, tu hai un mezzo che ce la fai a caricare 11 pallet? Passami la prima domanda.*
MANICA: *No.*
PELAGGI: *Tu hai un mezzo che ce la fai a caricare 11 pallet?*
MANICA: *No?*
PELAGGI: *Ok, quindi escludiamo che tu puoi andare lì a ritirarli, giusto?*

MANICA: *Mh!*
PELAGGI: *Ok, ti viene semplice di pensare di chiamare a* MUTO *e gli dici "me lo fai te questa spedizione a Parma e me la porti, sempre a Parma a Bartolini a quel punto?"*
MANICA: *Mh! E mi dai il numero di* MUTO *che non lo tengo.*
PELAGGI: *Io non ce l'ho manco, ora vediamo se sei in grado tu di recuperarlo.*
MANICA: *Come no! Chiamo a Giulio e me lo faccio dare.*
PELAGGI: *Eh, la Madonna, l'applauso ti voglio fare!*
MANICA: *Va bene, ok.*
PELAGGI *Ciao.*
MANICA: *Ciao.*
Dello stesso tenore un'altra conversazione (telefonata n. 126 del 09.04.2010 RIT 633/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra gli stessi interlocutori, i quali palesano incertezza in merito ai destinatari dei beni oggetto della cessione.
PELAGGI: *Ehi!*
MANICA: *Pronto.*
PELAGGI: *Oh!*
MANICA: *Senti, senti, Bartolini, sta consegnando la Bartolini, eh! Però Bartolini vuole sapere chi paga?*
PELAGGI: *Bartolini vuole sapere chi paga? Ma dove sta consegnando scusami?*
MANICA: *Ora sta consegnando. Pronto!*
PELAGGI: *Non ho capito un cazzo, Bartolini dove sta consegnando, a Roma?*
MANICA: *Momentaneamente da nessuna parte, sta solo prendendo il materiale.*
PELAGGI: *Ah! E che cazzo vuole da me, cioè da me che cazzo vuole, non ho capito?*
MANICA: *Io gli ho fatto il porto assegnato, quindi questo ti voglio dire io. Bartolini vuole sapere se è un porto assegnato o un porto franco.*
PELAGGI: *Giusé! Allora, cerco di essere più chiaro, innanzitutto di che cosa stai parlando e che spedizione stai parlando?*
MANICA: *Delle TV, le TV che vi stanno portando.*
PELAGGI: *I 9 pallet, i 9 pallet.*
MANICA: *I 9 pallet.*
PELAGGI: *E tu che c'entri con questa spedizione, scusa, fammi capire? Tu hai portato la merce da Schengen là a Bartolini?*
MANICA: *L'abbiamo presa da Schengen, la stiamo consegnando qui per conto vostro alla Bartolini.*
PELAGGI: *Ah, ok.*
MANICA: *Eh, e Bartolini, Bartolini è già incaricato di tutto*
PELAGGI: *Ah!*
MANICA: *È già incaricato di tutto Bartolini?*
PELAGGI: *Non devi chiamare a me, non devi chiamare a me, per conto vostro della fessa di tua sorella, Giusé! Per conto vostro di chi, Giusé? Per conto di Francesco, Giusé?!*
MANICA: *Eh, va bene.*
PELAGGI: *Stai ancora dormendo?*
MANICA: *No, io non sto dormendo, gli ho detto di chiamare*
PELAGGI: *No tu dormi spesso, secondo me, se tu chiami a me vuol dire che stai dormendo!*

MANICA: *Va bene, ok.*
PELAGGI: *Va bene!? Va bene come dici tu?*
MANICA: *Ok. dai.*
PELAGGI: *Hai chiamato per questo bonifico?*
MANICA: *Ora sto arrivando, ora sto arrivando alla banca.*
PELAGGI Francesco: *E ora sta arrivando alla banca? Sì, ciao.*
MANICA: *E' arrivato (inc.)*
PELAGGI: *Ciao.*

Gli elementi sopra posti in luce conducono a concludere che tale operazione integri una "frode carosello": invero la merce prima di essere messa effettivamente in commercio, subisce una serie di passaggi tra varie società, anche estere, con la duplice finalità di costituire un debito IVA in capo ad un soggetto giuridico che non ottempererà all'esborso e di consentire ad altri operatori commerciali di detrarre l'IVA in acquisto. Il mancato adempimento agli obblighi fiscali, inoltre, consente agli imprenditori coinvolti di praticare prezzi inferiori a quelli correntemente applicati nel mercato di riferimento, realizzando vere e proprie vendite sottocosto.
Viene in rilievo, infine, che diversi soggetti giuridici coinvolti hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Pertanto, l'operazione suindicata risulta aver cagionato un danno all'erario, quantificabile in euro 12.793,78, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 14 (fatture n. 16 del 13.4.2010, n. 18 del 21.4.2010, n. 20 del 22.4.2010).
Le fatture di cui trattasi erano state emesse nell'ambito di un'operazione, particolarmente articolata, che aveva visto coinvolte n. 10 società, di cui n. 8 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MINIMUM S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., SINK S.r.l., ONE S.p.A., IFINET S.r.l. e KROSS S.r.l.), una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) ed una inglese (WEST COAST LTD).
La prima transazione commerciale in ordine cronologico era quella posta in essere da quest'ultima società e avente ad oggetto la cessione di 1.500 TV SAMSUNG 22" LD220HD nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE; quest'ultima vendeva i medesimi beni alla MB TRADING la quale, a sua volta, eseguiva quattro cessioni nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY: la prima relativa a n. 215 TV SAMSUNG 32" LE32B530, la seconda avente ad oggetto le stesse 1.500 TV sopra descritte, la terza relativa a n. 440 TV SAMSUNG 32" C4000 e la quarta avente ad oggetto n. 155 NETBOOK SAMSUNG N130.
Successivamente, C.D.I. TECHNOLOGY effettuava due vendite nei confronti della MINIMUM: la prima relativa a n. 212 TV SAMSUNG 32" LCD LE32B530, nonché n. 1.498 TV SAMSUNG 22" LD220HD (tale compravendita, tuttavia, veniva annullata); la seconda avente ad oggetto n. 12 TV SAMSUNG 32" LE32B530.
Di seguito la stessa C.D.I. TECHNOLOGY eseguiva plurime cessioni in favore della CORE TECHNOLOGY: la prima relativa a n. 12 NETBOOK SAMSUNG N130; la seconda avente ad oggetto n. 3 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250; la terza relativa a n. 118 NETBOOK

SAMSUNG N130, nonché n. 50 TV SAMSUNG 32" LE32B530 e n. 50 TV SAMSUNG 22" LD220HD.
La stessa società venditrice testé indicata procedeva, poi, alla vendita di n. 150 TV SAMSUNG 32" LCD LE32B530 (facenti parte dell'insieme di beni oggetto della cessione nei confronti di MINIMUM, poi annullata) nei confronti della SINK e, successivamente, di n. 850 TV SAMSUNG 22" LD220HD (attinenti, sempre, alla cessione annullata sopra descritta), nonché di n. 440 TV SAMSUNG 32" C4000 nei confronti della ONE S.p.A..
A tali transazioni seguiva la cessione da parte della SINK di n. 150 TV SAMSUNG 32" LE32B530 in favore della CORE TECHNOLOGY la quale, successivamente, procedeva alla vendita nei confronti della IFINET S.r.l. di n. 11 NETBOOK SAMSUNG N130.
Infine, la stessa CORE TECHNOLOGY cedeva alla KROSS S.r.l. n. 118 NETBOOK SAMSUNG N130, n. 50 TV SAMSUNG 32" LE32B530 e n. 50 TV SAMSUNG 22" LD220HD.

Anche l'articolata operazione testé descritta risulta non avere un andamento circolare; invero, carattere peculiare delle operazioni rientranti in questa tipologia risulta essere il fatto che gli operatori commerciali coinvolti possono vendere la merce sopra indicata praticando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie (nel contesto di tale operazione, in particolare, venivano realizzate plurime vendite sottocosto: la prima effettuata da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY e relativa a n 1.500 TV SAMSUNG 22" LD220HD; la seconda posta in essere da C.D.I. TECHNOLOGY in favore di ONE S.p.A. e avente ad oggetto n. 850 prodotti dello stesso tipo; infine, quelle eseguite dalla stessa C.D.I TECHNOLOGY nei confronti di MINIMUM per 212 TV 32" LE32B530, a favore di CORE TECHNOLOGY per n. 50 unità dei beni testé indicati e, infine, nei confronti di MINIMUM per n. 12 dei prodotti appena descritti).
Altra anomalia rilevata è quella afferente alla vendita nei confronti di MINIMUM avente ad oggetto, tra gli altri, n. 212 TV 32" LE32B530; tale vendita, come già riferito, era stata annullata, per poi essere seguita da un'ulteriore cessione effettuata a distanza di circa un mese dall'annullamento stesso per n. 12 unità dei medesimi prodotti nei confronti dello stesso acquirente (MINIMUM) ed al medesimo prezzo unitario.
Ulteriore elemento di criticità è stato riscontrato con riferimento alla vendita realizzata dalla C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MINIMUM e avente ad oggetto, tra gli altri, n. 1.498 TV SAMSUNG 22" LD220HD e successivamente annullata.
Con riferimento alle fatture di vendita rinvenute presso C.D.I. TECHNOLOGY, le stesse risultavano avere numero progressivo dal n. 1 al n. 55 e l'ultima fattura risultava emessa in data 29.06.2010. Non risultano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 598 TV SAMSUNG 22" LD220HD sarebbero dovute risultare ancora nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della

perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10.

Infine, in merito ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, non sono stati rinvenuti quelli relativi alle fatture n. 212 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY (relativa a n. 440 TV SAMSUNG 32" C4000), n. 27 emessa da quest'ultima società in favore della SINK (avente ad oggetto n. 150 TV SAMSUNG 32" LCD LE32B530) e n. 5/B emessa da quest'ultima società nei confronti della CORE TECHNOLOGY (relativa ai beni testé descritti).

A conferma del fatto che l'operazione summenzionata non rispondesse a reali esigenze di fornitura degli acquirenti, si cita una conversazione (telefonata n. 44 del 13.04.2010 RIT 722/2010 intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e COSTI Omar (membro del Consiglio di Amministrazione della MINIMUM), nella quale gli interlocutori sono in dubbio con riferimento al numero di beni oggetto di scambio.

COSTI: *Sì! Non avevo capito, io pensavo che stavi parlando del prezzo... ora ho letto bene.*

PELAGGI: *Non sono 285 pezzi, scusami?*

COSTI: *No, sono 212.*

PELAGGI: *Come 212 scusa! Un attimo (parla con una terza persona: ma 32 B 530 che abbiamo ritirato da, non sono 285? – si sente una persona che sta controllando - 212 mi sta dicendo (inc.) – la persona dice: 215 -) eh, e la puttana (soffia) e facciamo fare la correzione sulla bolla.*

COSTI: *Sì, ma non è il discorso questo, che adesso glielo devo scrivere, hai capito?*

PELAGGI: *E allora sono... ho capito, e c'è stato proprio...*

COSTI: *Sì e invece di sta...*

PELAGGI: *Io pensavo che stavi parlando del prezzo di altri...*

COSTI: *Nooo, ma non me ne frega un cazzo quello, lo correggiamo non è un problema, il mio discorso è la quantità.*

PELAGGI: *No, no, c'hai ragione, c'hai ragione, non sono due... duecento infatti, 212, sì.*

COSTI: *Sì, ho capito, però quello che ti stavo scrivendo prima, quello che ti ho detto, mi raccomando, cioè delle persone...*

PELAGGI: *No, no, no e cer...*

COSTI: *Ma, ma spiegami un attimo, perché se no stiamo a fare delle figure di merda in continuazione eh!*

PELAGGI: *Basta, basta, no no tranquillo, tranquillo, puttana Eva, va bene... va bene dai.*

COSTI: *Ciao ciao.*

PELAGGI: *E vedimi tu, non lo so come...*

COSTI: *Sì, adesso sì.*

PELAGGI: *Ti faccio modificare subito tutto...*

COSTI: *Sì, ciao ciao.*

Dello stesso tenore la conversazione (telefonata n. 359 del 14.04.2010 (RIT 633/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI *Paolo) intercorsa tra* PELAGGI *Paolo e NIGRO Barbara (dipendente della C.D.I. TECHNOLOGY), dalla quale emerge che nella redazione delle fatture venivano talvolta commessi errori dovuti a superficialità nei conteggi della merce.*

NIGRO: Prontooo!

PELAGGI: *Dove siete?*
NIGRO: Siamo quaaa, aaa Sesso.
PELAGGI: *A Sesso?*
NIGRO: Mmmh!
PELAGGI: *Sentimi o Ba'!*
NIGRO. Si
PELAGGI: *Quando arrivi, devi rimandare di nuovo la fattura a caso.*
NIGRO: Aaaa.
PELAGGI: *11.500 sono 1.498.*
NIGRO. E la puttana, va beh!
PELAGGI: *E questo lo devi dire a Giuseppe.*
NIGRO: Eh! Va bene glielo dico. (ride)
PELAGGI: *Che si è scordato come si lavora Giuseppe, oramai Giuseppe s'è dimenticato come si lavora, cioè basta va a pigliare la merce, non la conta, non si sa...*
NIGRO: (risatina) Va beh!
PELAGGI: *Io sto andando a Parma*
NIGRO: Eh!
PELAGGI: *Di a Cip e a Ciop che voglio sapere quante televisioni abbiamo questa mattina*
NIGRO: A chi?
PELAGGI: *A Cip e a Ciop!*
NIGRO: Ah, quanti televisori abbiamo, ok.
PELAGGI: *Si, di andare a fare l'inventario lì a Montecchio.*
NIGRO: Va bene, ok.
PELAGGI: *E passami Giuseppe un attimo*
NIGRO: Si. (passa il telefono a Giuseppe)
GIUSEPPE: Pronto.
PELAGGI: *Giusè?!*
GIUSEPPE: Ehi!
PELAGGI: *Ma c'è stata una storia pure con 5 net book?*
GIUSEPPE: Non ho capito.
PELAGGI: *C'è stata una storia pure con 5 net book?*
GIUSEPPE: Eh, e non lo sapevi?
PELAGGI: *No, non lo so, l'ho saputo ieri.*
GIUSEPPE: Eh, dentro il furgone di Pino.
PELAGGI: *Eeee, e quindi mancano, mi confermi che mancano 5 net book?*
GIUSEPPE: Si, 5 net book mancano, addirittura c'è uno scatolone vuoto senza il net book dentro.
PELAGGI: *E gli altri tre li avevamo portati noi, erano di quelli a (inc.)*
GIUSEPPE: I due scato... no le scatole che dici tu, quelle che ho portato io da Parma, oltre a quelli c'era un'altra scatola vuota.
PELAGGI: *Giusè, regolati, se ti vuoi mettere in testa che vuoi lavorare, sono tutte responsabilità tue queste, che ieri è successo un mezzo bordello, però là stai facendo schifo, una dietro all'altra le stai combinando.*
GIUSEPPE: Eh, ma spiegami il perché, spiegami il perché, le sto combinando io...

PELAGGI: *Ah, nemmeno ti stai regolando il perché, quindi manco ti stai regolando tu? Cioè è giusto che ieri la spedizione è partita in quel modo?*
GIUSEPPE: No, la spedizione non è (inc.) e se manca questo materiale che ci posso fare io?
PELAGGI: *È colpa tua, è colpa tua.*
GIUSEPPE: È colpa mia? Se manca il materiale?
PELAGGI: *Sì, si se no, ti metti là, metti un foglio, e segni il materiale che esce.*
GIUSEPPE: Mh
PELAGGI: *Capito? Perché a mente non si può far niente, no ora vado e parto.*
GIUSEPPE: Ora mi faccio, mi faccio un inventario di tutto, di tutto quello che c'è. Pronto?
PELAGGI: *Comunque regolati perché stai facendo pena, pena, pena, ma una dietro all'altra di queste cazzate, no! Le stai proprio cazzando Giusé, regolati! Vedi tu che puoi fare.*
GIUSEPPE: Va beh.
PELAGGI: *Vedi un po', pure con questi 5 net book, 5 net book, e i televisori, e quello... Ma ieri Pino t'ha detto che c'è una televisione sopra un pallet, l'hai presa poi?*
GIUSEPPE: Ieri Pino t'ha detto che c'è una televisione sopra un pallet?
PELAGGI: *Eh! T'ha detto, Giusè, vedi che c'è una televisione sopra un pallet.*
GIUSEPPE: L'ho presa quella sìì, sì l'ho presa che era sopra... un 22 pollici era sopra un pallet, sì e l'ho presa quella e l'ho messa sopra un altro pallet l'ho messa.
PELAGGI: *Comunque, vedi tu che puoi fare! Vedi tu, se le puoi tenere buone le cose.*
GIUSEPPE: Va beh, ok.
PELAGGI: *Va bene.*
GIUSEPPE: Ma quindi ora faccio tutto l'inventario?
PELAGGI: *Sì sì, sì sì.*
GIUSEPPE: Eh!
PELAGGI: *Ti vai a fare l'inventario e se è il caso, che i net book li porti a coso.*
GIUSEPPE: Li porto pure là.
PELAGGI: *A Montecchio.*
GIUSEPPE: Li porto pure là.
PELAGGI: *Voglio vedere quanto dura ora, questo modo di lavorare, voglio vedere?! Quando le spedizioni partono devi controllare la merce, quando arrivano sempre controllare la merce...*
GIUSEPPE: Va bene, come dici tu! Ciao.
PELAGGI: *Ciao.*

Eloquente anche una telefonata (telefonata n. 553 del 22.04.2010 RIT 722/2010) intercorsa tra PELAGGI Paolo e COSTI Omar (membro del Consiglio di Amministrazione della MINIMUM), dalla quale si evince che PELAGGI gestiva le spedizioni dei prodotti compravenduti in completa autonomia, provvedendo ad emettere note di credito ogni qual volta avesse avuto la necessità di reperire merce già precedentemente inviata. In questo caso comunicava all'Amministratore della MINIMUM di aver emesso una nota di credito per la merce senza che questi fosse preventivamente informato. Il riferimento è alla nota di credito n. 21 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MINIMUM in data 21.05.2010.
PELAGGI: *Sì*
COSTI *OMAR: Pronto.*

PELAGGI: *Uhe! Buongiorno. È da stamattina che ti sto chiamando.*
COSTI *OMAR: Si, infatti ho visto che mi sono arrivati i messaggi, sono qua al capannone che mi stanno montando...*
PELAGGI: *Ma questo l'avevo capito, questo l'avevo capito. Senti ho mandato Giuseppe in logistica da te.*
COSTI: *Si*
PELAGGI: *A prendere... in logistica su, all'ACT.*
COSTI: *Si.*
PELAGGI: *Perché servivano urgenti 50 e 50 TV e ti ho emesso anche nota di credito per quello*
COSTI: *Ok.*
PELAGGI: *Però dovresti chiamare in logistica per dire quando arriva il camioncino per. .*
COSTI: *50 e 50?*
PELAGGI. *Si 50 22" e 50 32".*
COSTI: *Ok, glielo dico subito, come si chiama Giuseppe quello che è andato su?*
PELAGGI. *Giuseppe. si si, il* MANICA.

Ulteriore conferma del carattere fittizio dell'operazione sopra descritta viene dalla conversazione (telefonata n. 1232 del 21.04.2010 RIT 640/2010) intercettata sull'utenza in uso a GIGLIO Giuseppe) intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Francesco; in particolare, secondo quanto ricostruito, GIGLIO Giuseppe doveva effettuare un pagamento a favore della MB TRADING (si trattava della transazione commerciale che aveva come società fornitrice la MB TRADING e come acquirente la C.D.I. TECHNOLOGY e che aveva ad oggetto la vendita di n. 1.500 TV SAMSUNG 22" LD220HD). Per far ciò invitava il PELAGGI ad effettuare un pagamento da parte della CORE TECHNOLOGY e mediante l'indicazione di una causale generica.
GIGLIO: *Francè?*
PELAGGI: *Eh.*
GIGLIO: *Ohi, ascolta.*
PELAGGI: *Dimmi.*
GIGLIO: *Scrivi alla Popolare, no?!*
PELAGGI: *Si.*
GIGLIO: *Mi segui, di fare un bonifico...*
PELAGGI: *Mh, mh.*
GIGLIO: *Di 165.000 euro...*
PELAGGI: *Mh, mh.*
GIGLIO: *Sulla CDA Tecnology...*
PELAGGI: *Ok.*
GIGLIO: *Pagamento fattura senza mettere il numero che è... acconto fattura scusami.*
PELAGGI: *Ah ecco, va bene. Hai il numero di riferimento?*
GIGLIO: *All'attenzione della signora Elisa, e scrivila come se la stessi mandando io.*
PELAGGI: *Ok, perfetto.*
GIGLIO: *Mettici sotto,* GIGLIO *Giuseppe, mettici proprio giusto una sigla, si.*
PELAGGI: *Ok.*

GIGLIO: *Mandagliela subito, subito, subito, subito*
PELAGGI: *Due minuti e gliela mando.*
GIGLIO: *Ciao. Oooh?*
PELAGGI: *Ehi.*
GIGLIO. *Mettici l'Iban, eh?!*
PELAGGI: *Ci metto le coordinate SDI?*
GIGLIO. *Eh, che sarebbe Banca Agricola di Cavriago.*
PELAGGI: *Mh, si, la loro. Va bene.*
GIGLIO: *Va bene, ok, ciao ciao.*
PELAGGI: *Ciao ciao.*
Pochi minuti dopo la conversazione precedente PELAGGI *Francesco contattava* GIGLIO *Giuseppe (telefonata n. 1234 del 21.04.2010 (RIT 640/2010) intercettata sull'utenza in uso a* GIGLIO *Giuseppe) al fine di avere delucidazioni su quanto precedentemente concordato.*
PELAGGI: *Pi'?*
GIGLIO: *Dimmi. Francé?*
PELAGGI: *Mi senti?*
GIGLIO: *Gliel'hai mandata?*
PELAGGI: *Eh no, adesso la sto mandando, ma a quale fattura fa riferimento?*
GIGLIO: *Non è fattura, è una conferma d'ordine quei 220... mandala così tu, dai. ok?*
PELAGGI: *Va bene si, infatti dai, infatti dai.*
GIGLIO: *Va bene?*
PELAGGI: *Ok, ciao.*
GIGLIO: *Ciao, ciao.*

Circa mezz'ora dopo la precedente telefonata, i medesimi interlocutori conferiscono nuovamente (telefonata n. 1241 del 21.04.2010 RIT 640/2010); tale conversazione mostra chiaramente che il GIGLIO ed il PELAGGI, trovatisi a destreggiarsi con l'incapienza del conto e con la conseguente impossibilità di eseguire il bonifico concordato nella conversazione precedente, decidono di generare artificiosamente la disponibilità di cui necessitano redigendo *ad hoc* una fattura allo scopo di conseguire un'anticipazione finanziaria dall'istituto di credito.
GIGLIO: *Dimmi, Francé.*
PELAGGI: *Ohi, Pino, vedi che mi ha appena chiamato la Popolare, stai andando lì tu?*
GIGLIO: *Si.*
PELAGGI: *Eh, ancora non sta riuscendo a fare questo bonifico, eh! Perché dice che non c'è abbastanza disponibilità, voleva anticipare qualche altra fattura, se c'è bisogno di qualche altra fattura chiamami.*
GIGLIO: *Eh, sì e a chi la fanno, a noi ce la fanno?*
PELAGGI: *Eh, non lo so.*
GIGLIO: *Ohi France', fammela a me. Dici che mi hai venduto 50 televisori.*
PELAGGI: *Va bene.*
GIGLIO: *Mi fai uscire pazzo, uno esce*
PELAGGI: *Eh, non lo so vedete voi, a me ha chiamato adesso la banca non lo so come..*
GIGLIO: *Eh sì, sì, non ti preoccupare, è a posto.*

PELAGGI: *Va bene, ok, ciao.*
GIGLIO: *Ciao, ciao.*
Al termine dell'artificio predisposto, **PELAGGI** *Paolo contattava* **GIGLIO** *Giuseppe (telefonata n. 472 del 21.04.2010 (RIT 722/2010) intercettata sull'utenza in uso a* **PELAGGI** *Paolo): dalla conversazione riportata si desume che l'intoppo veniva rimosso, tuttavia l'istituto di credito interpellato concedeva in anticipo fattura un importo inferiore a quello richiesto e pari ad euro 125.000,00 (si trattava del bonifico effettuato in data 22.04.2010 dal conto n. 000001904190 acceso presso l'istituto di credito BPER ed intestato alla CORE TECHNOLOGY al conto n. 19095 acceso presso la banca Monte Paschi di Siena ed intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY)*
PELAGGI: *Pi?*
GIGLIO: *Ehi Pà!*
PELAGGI: *E niente, siamo saltati anche oggi, e sto ritornando.*
GIGLIO: *125 è riuscito a fare.*
PELAGGI: *Perché 125? Come mai?*
GIGLIO: *Perché lei ha guardato bene, che ha chiamato Leonardo quando gli ha dato la fattura e gli ha detto che su MC era il 50% del portafoglio che noi avevamo, quindi significa a dire 200 mila di portafoglio e 100 mila il massimo anticipo. E questo però non me l'aveva detto l'altro giorno.*
PELAGGI: *Eh la madonna, ma tu cazzo guarda, guarda, comunque ci dobbiamo...*
GIGLIO: *125.*
PELAGGI: *e non abbiamo risolto un cazzo (sospira), mamma mia!*
Confermano l'andamento dell'operazione le relative transazioni bancarie.

Conto n. 000001904190 acceso presso BPER intestato alla CORE TECHNOLOGY.

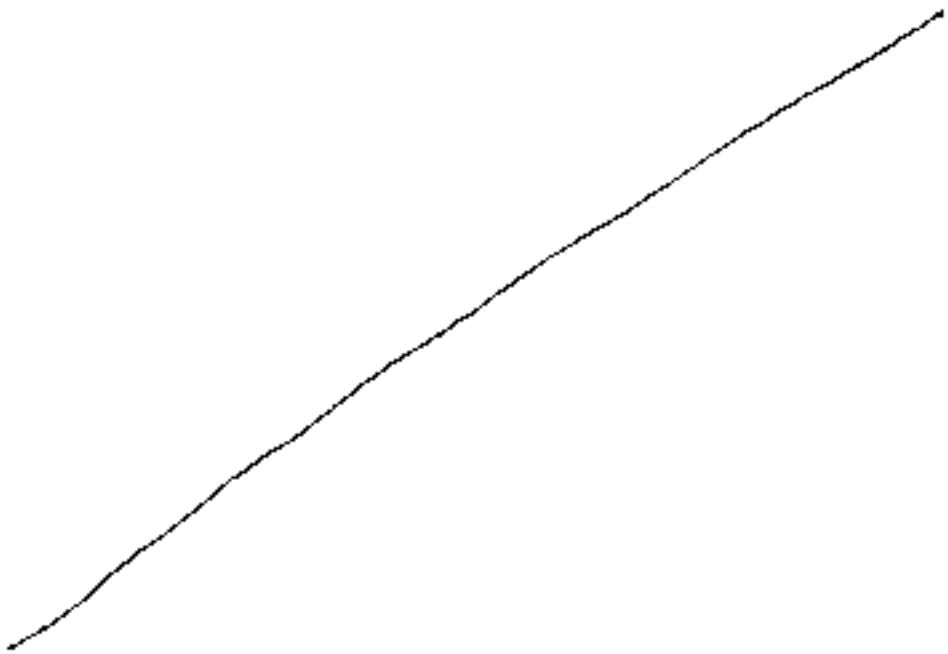

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/03/10		48.022,34		SALDO INIZIALE
01/04/10	01/04/10		23.949,16	BONIFICO D/C COMPL E BAMBI S R L ABI/CAB 05336-48440 -FAVORE COME TECHNOLOGY SRL -CRO 8891424878S-- ACCONTO FATTURA DEL 26 02 2010
01/04/10	01/04/10	26.461,40		RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO BON CRO 8891424878S ABI 05336 B.BO FT 6 DEL 26.02.10
01/04/10	01/04/10	2,17		COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI
08/04/10	16/04/10		121.566,04	VERS. ASS. FUORI PIAZZA E TITOLI POSTALI
09/04/10	14/04/10	49.017,46		RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO ASS 207409487 00059 02604 FT 15 DEL 24.01.2010
09/04/10	09/04/10	2,17		COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI
12/04/10	31/03/10	369,82		COMPETENZE
12/04/10	31/03/10	795,54		STORNO COMPETENZE COMPETENZE - SUL C/C 0134/01994194
13/04/10	31/03/10	12,50		IMPOSTA DI BOLLO Primo TRIMESTRE
13/04/10	31/03/10	19,30		STORNO COMPETENZE IMPOSTA DI BOLLO - SUL C/C 0134/01994194
14/04/10	14/04/10	408,31		PAGAMENTE CARTA DI CREDITO ADDEBITO S/C DEL 30.03.2010 PER LA POSTE N. 4936 [illegible]
16/04/10	19/04/10		99.886,49	ANTICIPO SU DOCUMENTI N° 13 DEL 25.03.2010
16/04/10	16/04/10	2,17		COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI
16/04/10	16/04/10	8,28		COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE
16/04/10	16/04/10	142.680,00		NON PAGATO E RADIATO FT PROJET COMMUNICATION SRL
16/04/10	16/04/10		19.800,00	BONIFICO D/C COMPL E BAMBI S R L ABI/CAB 05336-48440 -FAVORE COME TECHNOLOGY SRL -CRO 0104855630I-- ACCONTO FT N. 134 DEL 24-02-2010
21/04/10	21/04/10		106.800,40	ANTICIPO SU DOCUMENTI FAT. 33 DEL 21.04.2010 MC INFORMATICA SPA
21/04/10	21/04/10	2,17		COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI
21/04/10	21/04/10	135.000,00		DISPOSIZIONE A FAVORE C.B.L. TECHNOLOGY SRL ABI/CAB 05336-48290 CRO N. 4753481119W -BONIFICO N. [illegible]
21/04/10	21/04/10	5,72		COMMISSIONI BONIFICO N. 161166991
22/04/10	21/04/10		39.585,24	ANTICIPO SU DOCUMENTI FAT. 36 DEL 21.04.10 E 36 DEL 22.04.10
22/04/10	22/04/10	2,17		COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI
22/04/10	22/04/10		9.900,00	BONIFICO D/C EFFUFT S.R.L. ABI/CAB 05336-11764 -FAVORE COME TECHNOLOGY SRL -CRO 9867139741Z-- ORDINE 14 DEL 19-04-2010 /ORDBIN/0026161E0230
23/04/10	22/04/10	1.814,64		RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO BON CRO-ABI 2004-9867139741Z OFFICE SRL DEL 22.04.10
23/04/10	23/04/10	2,17		COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI
26/04/10	26/04/10	29.810,80		DISPOSIZIONE A FAVORE ST Distribution SRL ABI/CAB 05336-33484 CRO N. 4:1992116B4 -BONIFICO N. 161581775
26/04/10	26/04/10	5,72		COMMISSIONI BONIFICO N. 161611771
26/04/10	26/04/10		21.956,46	BONIFICO D/C [illegible] S.R.L. ABI/CAB 05336-05814 -FAVORE COME TECHNOLOGY -CRO 1043216726I-- SU ORDINE 24
27/04/10	26/04/10	15.349,92		RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO RIENTRO PARZIALE BON. BANCA SRL DI 21.956,46 DEL 26.04.10
27/04/10	27/04/10	2,17		COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI

CONTINUA

Conto n. 19095 acceso presso Monte Paschi di Siena intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY.

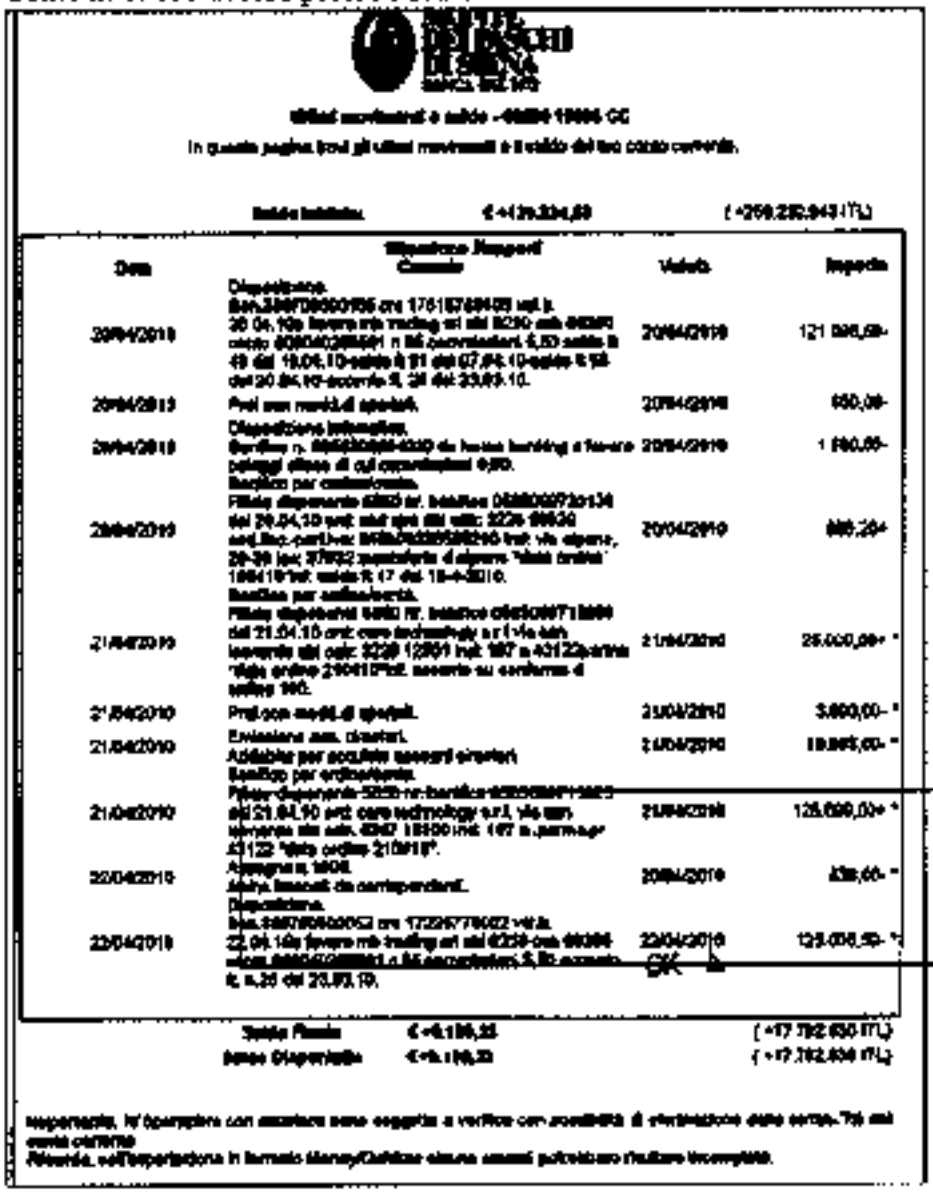

Dai molteplici elementi di anomalia rilevati, nonché dalle plurime conversazioni intercettate emerge come l'operazione sopra descritta rispecchi i connotati tipici di una "frode carosello": invero, nell'ambito della stessa sono riscontrabili plurime vendite sottocosto, la cui realizzazione è consentita dal mancato versamento dell'IVA a debito determinate dalla serie di passaggi tra varie società, con correlate creazione di una fittizia IVA a credito.
Inoltre dall'analisi dei verbali di perquisizione e sequestro redatti nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY emergeva l'assenza di merce che, cartolarmente, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della società.
Peraltro, anche diversi soggetti giuridici coinvolti in tale operazione hanno un ruolo conclamato di cartiera..

L'operazione sopra descritta, dunque, risulta essere stata realizzata in danno all'erario, il cui importo è quantificabile in euro 94.715,50, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 15 (fattura n. 19 del 21.4.2010).

La fattura in oggetto era inserita nell'ambito di un'operazione relativa alla compravendita di n. 2.000 PEN DRIVE 64 GB OEM tra diverse società di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MINIMUM S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.), fatta eccezione per una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
Più specificamente, il giro di transazioni commerciali era iniziato con la cessione relativa ai beni sopra descritti operata dalla MB TRADING in favore della C.D.I. TECHNOLOGY, cui aveva fatto seguito quella operata da quest'ultima società nei confronti della MINIMUM, la quale, a sua volta, aveva provveduto a vendere gli stessi prodotti alla CORE TECHNOLOGY. Seguiva la cessione effettuata dalla società testé indicata in favore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, la quale, successivamente, vendeva la medesima merce alla società elvetica. Chiudeva il giro la transazione realizzata da quest'ultima nei confronti della MB TRADING.

La prima circostanza dalla quale si può trarre la natura fraudolenta dell'operazione consiste nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, tornino in capo all'originario cedente (MB TRADING S.r.l.). Invero, nell'operazione in commento è dato rilevare la tipica struttura circolare delle frodi carosello.
Per quanto concerne i pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, è emerso che non sono stati rinvenuti quelli relativi alla cessione operata dalla MB TRADING in favore della C.D.I. TECHNOLOGY, alla vendita effettuata dalla CORE TECHNOLOGY nei confronti della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, nonché quelli aventi ad oggetto le compravendite realizzate da quest'ultima nei confronti della società svizzera e dalla stessa in favore della MB TRADING.
Per quanto attiene alle spedizioni della merce, inoltre, è possibile individuare un elemento di criticità in relazione alla cessione operata dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI nei confronti della società elvetica. In particolare, con riferimento a tale transazione commerciale la prima società aveva emesso la fattura n. 4 in data 28.04.2010 ed in pari data pareva essere stata effettuata la spedizione della merce, come indicato nel relativo documento di trasporto n. 9951.

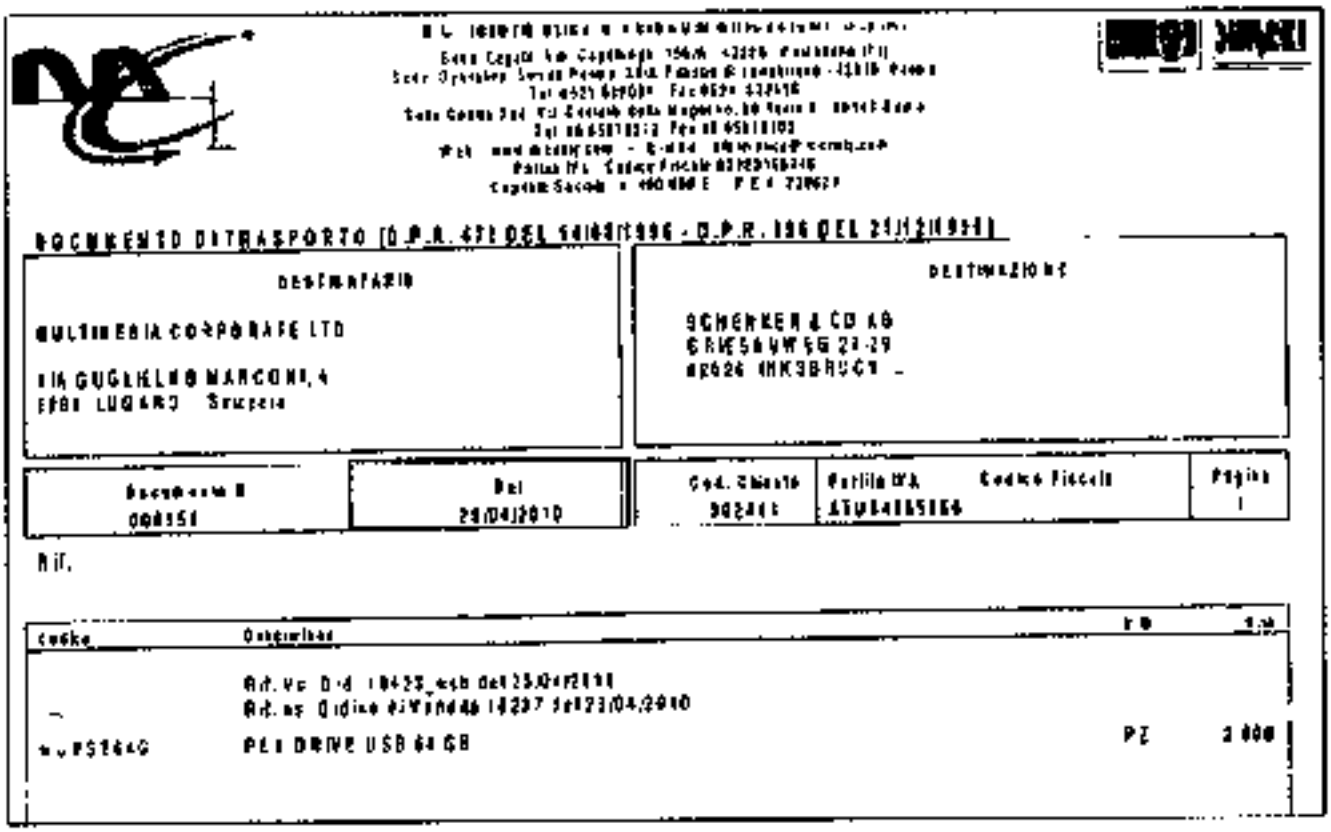

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 DEL 14/08/1996 - D.P.R. 196 DEL 21/12/1996)

DESTINATARIO

MULTIMEDIA CORPORATE LTD

VIA GUGLIELMO MARCONI, 4
6900 LUGANO Svizzera

DESTINAZIONE

SCHENKER & CO AG
GRIESGASSE 23-29
8020 INNSBRUCK -

Documento N.	Del	Cod. Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagina
000151	23/04/2010	002411	ATU64885166		1

Rif.

Codice	Descrizione	UM	Q.tà
	Rif.to Ord. 10423_web del 23/04/2010 Rif.to Ordine 0/VP0048 10237 del 23/04/2010		
VPS1640	PEN DRIVE USB 64 GB	PZ	2.000

Tuttavia, dall'esame dei prospetti acquisiti in sede di rogatoria della MULTI MEDIA CORPORATE è emerso che i prodotti fossero stati inviati in Austria fin dal 23.04.2010.



A conferma dell'artificiosità dell'operazione suindicata si cita una conversazione intercorsa tra PELAGGI Paolo e SALWACH Michael (telefonata n. 20 del 21.04.2010 RIT 823/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) che mostra chiaramente come l'intera operazione fosse precedentemente costruita *ad hoc* per giustificare i vari passaggi. PELAGGI, infatti, affermava: "le Pen Drive, di minimo, ma sono ferme a Linate, giusto?" intendendo le pen drive provenienti dalla MINIMUM e cedute alla CORE TECHNOLOGY. Successivamente affermava "MC ho aperto una, mi manda l'offerta Fabrizio sono 2.000 Pen Drive". Dunque si riferiva all'offerta che MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI avrebbe fatto alla MULTI MEDIA CORPORATE, di cui PELAGGI è socio. Il passaggio intermedio tra la CORE TECHNOLOGY e la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI veniva, dunque, dato per scontato.

SALWACH: Si.

PELAGGI: *Mike!*

SALWACH: Dimmi.

PELAGGI: *Quindi le Pen Drive, di minimo, ma sono ferme a Linate, giusto?*
SALWACH: Fino a ieri sera, fino adesso non ho notizie, già lì a (inc.)
PELAGGI: *Gli hai detto di mandarle a ritirare ora, che è tutto partito gli aerei.*
SALWACH: Ah sì, questo già lunedì però, Bologna è chiuso fino a ieri pomeriggio, eh?!
PELAGGI: *Eh va beh Bologna ok, no mentre sono a Milano Mike, perché devo aprire DG... coso...*
SALWACH: Sì.
PELAGGI: *Come cazzo si chiama DMS Digital Media Store.*
SALWACH: Sì.
PELAGGI: *Solo se non c'ho le Pen Drive, Mike, non posso aprire.*
SALWACH: Sì lo so, dipende dall'UPS.
PELAGGI: *Eh, ma penso che UPS sia ripartito adesso, diglielo ad Hans di pressare.*
SALWACH: Ah, Paolo non può pressare l'UPS, tu lo sai quante (inc.)
PELAGGI: *Allora Mike, lasciale stare lì, quando le ritireranno, lavo-riamo, eh se non dobbiamo fare una chiamata, non dobbiamo farlo, fa bene...*
SALWACH: Paolo, stai zitto, già con UPS, no è con (inc.) è con UPS (inc.) non può far niente.
PELAGGI: *Ma vedi che gli aerei sono partiti Mike, vedi che tutto il mondo è partito già con ieri, eh?!*
SALWACH: Quando? Dimmi quando?
PELAGGI: *Tutti i voli nazionali italiani sono partiti, tutti.*
SALWACH: Sì ieri, tu non sai quanti (inc.) mondo.
PELAGGI: *Eh lo so, lo so.*
SALWACH: Non può far niente, non è che ha un minimo (inc.) UPS anche in Polonia, è bloccato (inc.) loro hanno cazzo 3-4 giorni minimo dietro, eh?! Minimo, ci sono... è un casino!
PELAGGI: *Eh.*
SALWACH: Ha cominciato venerdì già, non può fare niente. Semmò prendiamo un pullman, però costa un sacco di soldi, con un furgone. Vediamo Hans oggi, ce l'ho, ce l'ho tutto con loro già, vediamo, lo so.
PELAGGI: *Non riesco, vedi che MC ho aperto una, mi manda l'offerta Fabrizio sono 2.000 Pen Drive.*
SALWACH: Va beh.
PELAGGI: *Eh, che arriva penso stasera, ti arriva da Fabrizio, ti arriva sia le 2.000 Pen Drive e sia le 1.000, i 1.900 Net book, 938 sono i Net book.*
SALWACH: Sì, questo penso loro hanno già detto forse venerdì o lunedì (inc.).
PELAGGI: *No, no, no era a Varese, te la manda stasera tutto e.., ma quando ti ha organizzato il ritiro dei Net book? Lunedì vi ha detto forse a coso...*
SALWACH: Ha detto, forse, venerdì, però per lui pensa il lunedì, capito, lunedì.
PELAGGI: *Mh? Va bene.*
SALWACH: Ah, per i documenti di Silvia.
PELAGGI: *Ah, ora che viene Pino, che sono dal Commercialista alle quattro, glielo do a lui direttamente.*
SALWACH: Ok, ti chiamo...

PELAGGI: *Ce l'ho sulla mail la stampa. ok?*
SALWACH: Ciao, ciao, ciao.
PELAGGI: *Ciao, ciao.*
Dalle circostanze in precedenza poste in luce emerge la natura fraudolenta dell'operazione testé descritta, che aveva coinvolto diversi soggetti giuridici aventi un ruolo conclamato di cartiera (come chiarito con riferimento alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD; si riferirà in merito alla MB TRADING ed alla C.D.I. TECHNOLOGY).
L'operazione esaminata, inoltre, risultava aver cagionato un danno all'erario, d'importo pari ad euro 37.076,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 16 (fattura. 48 del 21.6.2010).
La fattura di cui trattasi era stata emessa nell'ambito di un'operazione in cui erano state protagoniste le società DORICART S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e MINIMUM S.r.l. (tutte di diritto italiano) e che aveva avuto ad oggetto n. 110 TV SAMSUNG 32C450 LCD 22".
In particolare, la prima società aveva venduto i beni sopra descritti alla seconda, la quale, a sua volta, li aveva ceduti alla MINIMUM.

Il primo elemento di criticità rilevato in relazione all'operazione suindicata afferisce alla vendita sottocosto posta in essere da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MINIMUM (invero, la prima società, dopo aver acquistato al prezzo unitario di euro 240,00, aveva successivamente rivenduto al prezzo unitario di euro 233,34).
Con riferimento ai pagamenti effettuati, altro elemento di anomalia è da inquadrare nella circostanza che sia stato possibile rinvenire esclusivamente quello effettuato da parte della C.D.I. TECHNOLOGY a saldo della fattura emessa dalla DORICART.
La natura artificiosa di tale operazione si evince, altresì, da una conversazione (teleformata n. 106 del 26.05.2010 RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e NIGRO Barbara (dipendente della C.D.I. TECHNOLOGY) dalla quale emerge chiaramente come il pagamento di euro 31.680,00 disposto in data 26.05.2010 dalla C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della DORICART non era legato alla ricezione della fattura da parte del fornitore ma effettuato su calcoli predisposti dal PELAGGI. Quest'ultimo, invero, chiedeva alla NIGRO di effettuare una moltiplicazione tra la quantità di beni ceduti (n. 110 TV SAMSUNG 32C450 LCD 22") e un valore non riportato in fattura (288). Il risultato finale di tale operazione era rappresentato dalla somma dei prezzi dei beni, comprensiva dell'IVA.
NIGRO: C.D.I., buongiorno...
PELAGGI: *Olà Bà... vedi che ti sta arrivando un fax, una lettera da parte di Doricart...*
NIGRO: Si...
PELAGGI: *Gli devi fare un bonifico veloce... subito. Prepara la lettera, mandalo a fare immediatamente in banca, sono... fai 288 per 110...*
NIGRO: 288?
PELAGGI: *Per 110...*
NIGRO: 31680...

PELAGGI: *Comincia a scrivere 31180, prepara la lettera... dai, immediatamente... vedi che ti arriva la lettera da la .. proforma, con l'Iban, mettici subito l'Iban della Banca di Doricart, mandalo subito e fallo fare urgente eh, che lo stanno aspettando, dai!*
NIGRO: Ok... appena arriva...
PELAGGI: *Sì...*
NIGRO: Mm.,. ciao...
PELAGGI: *Te lo sta mandando, ciao!*
Nonostante l'operazione sopra descritta consti di soli due passaggi e, pertanto, non abbia la natura circolare tipica della cosiddetta "frode carosello", è stata riscontrata la sussistenza di una vendita sottocosto.
La società C.D.I. TECHNOLOGY, inoltre, risulta rivestire un ruolo conclamato di cartiera.
Il danno all'erario causato dall'operazione in parola è quantificabile in euro 5.133,48 pari al credito IVA indebitamente maturato da MINIMUM.

OPERAZIONE n. 17 (fattura n. 29 del 30.4.2010).

La fattura in parola rientrava nell'ambito di un'operazione relativa alla compravendita di n. 125 APPLE I-PHONE 32 GB che ha visto coinvolte le società SINK S.r.l., MINIMUM S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l..
Più specificamente, la prima società aveva ceduto i prodotti summenzionati alla seconda, la quale aveva successivamente venduto gli stessi beni alla C.D.I. TECHNOLOGY. Il giro di transazioni commerciali veniva chiuso dalla compravendita operata da quest'ultima società in favore della SINK.

Tra gli elementi che inducono a ritenere il carattere fraudolento dell'operazione testé descritta va sottolineato il fatto che i beni, a seguito dei vari passaggi subiti, tornino in capo all'originario cedente (SINK S.r.l.). Invero, nell'operazione in commento è dato rilevare la tipica struttura circolare delle frodi carosello.
Per quanto attiene ai pagamenti effettuati, inoltre, anomalo risultava essere il fatto che la C.D.I. TECHNOLOGY avesse saldato la fattura n. 23 emessa dalla MINIMUM in data 30.04.2010 solo in data 08.06.2010 e, più precisamente, successivamente alla ricezione del pagamento eseguito dalla SINK in data 04.06.2010 a saldo della fattura n. 29 del 30 04.2010.
La natura artificiosa dell'operazione oggetto di analisi risulta provata anche sulla scorta di una serie di conversazioni intercorse tra PELAGGI Paolo e NIGRO Barbara (dipendente della C.D.I. TECHNOLOGY), dalle quali emerge che la redazione dei documenti fiscali fosse successiva ai pagamenti; ciò in ragione del fatto che dapprima le parti coinvolte prendevano accordi in riferimento alle rispettive percentuali di guadagno e, solo in seguito, si procedeva alla concreta redazione delle fatture.
A conferma di quanto sopra esposto, era dato rilevare che la differenza tra i bonifici effettuati dalla SINK in favore della C.D.I. TECHNOLOGY e da quest'ultima nei confronti della MINIMUM risultava essere esattamente di un punto percentuale.
telefonata n. 691 del 08.06.2010 RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo
NIGRO: Ohi...

PELAGGI: *Oh! Bà . vedi che adesso ti chiamerà sicuramente Omor per il bonifico...*
NIGRO: Ah, ok...
PELAGGI: *Eh...va beh tu gli dici che in banca mi . inc.. la contabile l'abbiamo fatta ieri. Chiama Pino che già sa tutto, gli dai l'importo, così ti mette la disponibilità, tu l'avevi mandato in banca da fare, sì?*
NIGRO: Sì... sì, l'ho mandata... quella di... di...
PELAGGI: *Quindi tu chiami Pino e gli dai l'importo, gli dici guarda:" Servono - quant'è? Mettici 1.000 euro in più se no...*
NIGRO: 68.000 e qualcosa erano...
PELAGGI: *Eh no! 68 sono entrati doveva rimanere qualcosa!*
NIGRO: Ma, il bonifico... 68 mila 900 e qualcosa... erano.
PELAGGI: *Entrati...*
NIGRO: No, quello che ho fatto, la fattura di... di cosa, di Minimum.
PELAGGI: *E' strano, com'è? Dall'acquisto alla vendita non è rimasto neanche un cent'euro?*
NIGRO: No.., c'era poca differenza, non è che c'era qualco... molta...
PELAGGI: *E controlla, che dovrebbero rimanere attorno 700 €, perché l'accordo...*
NIGRO: Ah... ma' che arrivo...
PELAGGI: *L'accordo è un punto percentuale no?*
NIGRO: Mm... mm...
PELAGGI: *Eh, e quindi...*
NIGRO: Adesso lo guarda...
PELAGGI. *Se. . metti che lo ha sbagliato, glielo togli cioè proprio... oh... se no scusami, che facciamo? Eh, non guadagniamo, eh! capisci?*
NIGRO. Adesso quando arrivo lo guardo subito, che te lo dico...
PELAGGI. *Esatto! lo guardi. .*
NIGRO: Poi chiamo Pino...
PELAGGI: *E poi chiami a Pino e gli dai l'importo e tutto, ok? Così lui con l'importo ti mette ..*
NIGRO: Gli faccio mettere 1.000 euro di più?
PELAGGI. *No, no, va beh, ci sono, rimangono, quindi lascia stare; gli dai l'importo, così cosa succede? Eh... lui ti mette la disponibilità e parte il bonifico.*
NIGRO: Ok... perfetto! Sì, sì... ok...
PELAGGI: *Ciao!*

Circa trenta minuti dopo la precedente conversazione, telefonata n. 695 del 08.06.2010 (RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo
NIGRO: Paolo!
PELAGGI: *Sì... eh...*
NIGRO: Allora... eh, sì... è meno eh la nostra, 68750...
PELAGGI: *Invece quella?*
NIGRO: 68894... è così...
PELAGGI: *...200 €, no, deve essere un punto percentuale intero, ci deve essere. Se metti un punto su 68, sono 680...*
NIGRO: Mm... e quindi modifico...

PELAGGI: *Modifica...*
NIGRO: La FT23...
PELAGGI: *Eh, e dagli l'importo, comunque... va bon...*
NIGRO: Ok, ciao!
PELAGGI: *Ciao!*
Dopo circa cinque minuti dalla precedente conversazione, telefonata n. 696 del 08.06.2010 (RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI *Paolo*
PELAGGI: *Sì ..*
NIGRO: E' 68.750 quello che dobbiamo pagare noi, noi abbiamo preso 68.894, capito?
PELAGGI: *68... quindi c'è...*
NIGRO: Abbiamo 200 euro praticamente in più, qualcosa in più.
PELAGGI: *Mo' mi fai incazzare ed io sono in una situazione che non posso incazzarmi! Te lo ripeto l'ultima volta: un punto percentuale quant'è di differenza? Questa è l'ultima volta che te lo sto ripetendo, poi mi fai incazzare!*
NIGRO: Eh, ma non sono io che devo modificarla, Pa'!
PELAGGI: *Un'altra volta! Un'altra volta... gliela poghi meno e gli dici che c'è questo problema, che hai riscontrato questo problema... possibile che non lo capisce e non ci arrivi con il cervello?! Che è la terza volta che te o sto dicendo? Gli fai lo sconto, glielo togli, gli fai il pagamento, e gli mandi una mail.. "... ho riscontrato questo problema, mi serve una fattura aggiornata."*
NIGRO: Mm.. ok...
PELAGGI: *Prima gli fai il pagamento...*
Infine, dopo circa trenta minuti dalla conversazione testé riportata telefonata n. 699 del 08.06.2010 (RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI *Paolo*
NIGRO: Sì...
PELAGGI: *Ho cazziato Minimum, perché mi ha scritto sopra un messaggio "Eh che cavolo, Barbara non ha fatto il bonifico..."*
NIGRO: No, però Paolo, mi devi credere quando ti parlo... mi devi credere... non... se ti vuole fregare lui, capito... te la devi prendere con me!
PELAGGI: *Ma io prima di dirti qualcosa ti ho detto: "Ohi Bà.. ma gli hai detto...?" E tu mi hai detto no! Perché lui su un messaggio mi ha scritto: "Che palle! Nemmeno ha fatto il bonifico e lo ha fatto in mattinata.. ".*
NIGRO: Eh, lo vedi che fa il cretino... allora... allora se te la devi prendere con me?
PELAGGI: *Mo' l'ho chiamato e c'ho scritto: "Ohi Omar, già le situazione sono quelle che sono, se tu ti ci metti che devo cazziare le persone..." "Ma perché cosa .. ma no, ma io ho fatto solo la domanda... quella... non ti devi... non ti devi arrabbiare con lei.. ".*
NIGRO: Ma ..inc.. la domanda, gliel'ho scritto io! piange
PELAGGI: *Va bon, va bon... dai... mò me lo fai? Mandagli il bonifico... mandagli il bonifico, mandagli...*
NIGRO: Gli ha anche chiesto di rettificarmi la fattura, perché ho guardato il costo e mi son fatto togliere il punto da Mario... eh... comunque il prezzo mio era quello giusto!
PELAGGI: *Va bon, ciao, ciao!*
Sulla scorta degli elementi sopra posti in luce è dato concludere che l'operazione appena descritta è stata elaborata secondo i paradigmi tipici di una "frode carosello".

Inoltre, la C.D.I. TECHNOLOGY risulta ricoprire un ruolo conclamato di cartiera.
Infine, l'operazione in parola risulta essere stata fonte di danno all'erario, il cui ammontare è quantificabile in euro 25,25, pari al debito IVA maturato e non versato da C.D.I. TECHNOLOGY, società evasore totale.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, deve pertanto ritenersi che le fatture analizzate emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY siano fittizie, siccome emesse per operazioni inesistenti nell'anno 2010 per un importo complessivo pari ad euro 4.730.916,08.
In tale periodo l'amministratore della società era CURCIO Domenico: il cui ruolo di prestanome è stato sopra ampiamente dimostrato

FATTURE emesse da G.P.Z. TRADING S.r.l.:

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla G.P.Z. TRADING ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture emesse dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. oggetto di contestazione.

29/1/10	3	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 3000 Pen Drive 64Gb OEM 104,90 €	200	314.900	62.980	377.880	7
12/2/10	5	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 2000 pen drive 64 gb 102 €	150	204.000	40.830	244.980	30
22/2/10	6	Core Technology Srl C.F. 02556000343- C.F. 02556000343	nr. 50 TV SAMSUNG Mod. 40B650 603 €	200	30.150	6.070	36.420	31

26/2/10	7	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM 96,95 €	80	19.583,90	3.932,78	23.596,68	1
16/3/10	11	Core Technology Srl C.F. 02556000343	nr. 385 TV Samsung LCD mod. LE32B450 259,28 € nr. 100 TV Samsung LED mod. UE40B6000VW 743,83 €	-	174.205,80	34.841,16	209.046,96	9

OPERAZIONE n. 18 (fattura n. 5 del 12.2.2010)

La fattura di cui trattasi era inserita nell'ambito di un'operazione che aveva visto coinvolto un gruppo di società, tra le quali n. 4 di diritto italiano (G.P.Z. TRADING S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE S.p.A. e MB TRADING S.r.l.) e una società elvetica con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD), avente ad oggetto la compravendita di n. 2.000 PEN DRIVE 64 GB OEM.
In particolare, la prima società cedeva i beni suindicati alla seconda, la quale, a sua volta, li vendeva alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; seguiva la cessione di quest'ultima in favore della MULTI MEDIA CORPORATE LTD e quella realizzata da tale società nei confronti della MB TRADING. Chiudeva il giro la compravendita operata dalla stessa MB TRADING in favore della G.P.Z. TRADING.

L'operazione sopra esaminata presenta un andamento circolare; invero, la merce compravenduta, dopo aver subito una serie di passaggi, torna nella disponibilità del primo venditore (G.P.Z. TRADING S.r.l.).
Altro elemento di criticità rilevato in relazione all'operazione suindicata afferisce alla vendita sottocosto posta in essere da MB TRADING nei confronti della G.P.Z. TRADING (invero, la

prima società, dopo aver acquistato al prezzo unitario di euro 120,05, aveva successivamente rivenduto al prezzo unitario di euro 101,05).
Ulteriore anomalia è stata riscontrata con riferimento ai pagamenti eseguiti a saldo delle suindicate fatture; più specificamente, la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI effettuava il pagamento di propria competenza nei confronti della CORE TECHNOLOGY (fattura n. 4 del 12.02.2010) solo in data 23.02.2010 e, in particolare, dopo aver ricevuto il pagamento relativo alla fattura nr. A003382 del 16/02/2010 da parte della MULTI MEDIA CORPORATE LTD.
Infine, per quanto attiene alle spedizioni, la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI risultava avere inviato i beni venduti alla società elvetica (oggetto della fattura n. A003382 emessa in data 16.02.2010) in data 15.02.2010 (come indicato nel documento di trasporto n. 3292 citato nella relativa fattura)
Tuttavia, secondo quanto emerso dai prospetti acquisiti in sede di *rogatoria* della MULTI MEDIA CORPORATE LTD, i medesimi beni risultavano essere stati già spediti dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI alla società svizzera in data 10.02.2010 (risultando in entrata nel magazzino austriaco).
Appare evidente, dunque, che in seno all'operazione in oggetto, si rilevano molteplici indici sintomatici della sussistenza di una "frode carosello".
Inoltre, molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera.
In conclusione, si rileva che il danno all'erario è quantificabile in euro 40.454,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la G.P.Z. TRADING abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 646.456,68.
Nel periodo che qui interessa (gennaio-marzo 2010) la veste di Amministratore Unico della società è stata assunta da BERTOCCO Erika (fino al 24 marzo 2010).

FATTURE emesse dalla MB TRADING S.r.l.:

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla MB TRADING ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture emesse dalla MB TRADING S.r.l. oggetto di contestazione.

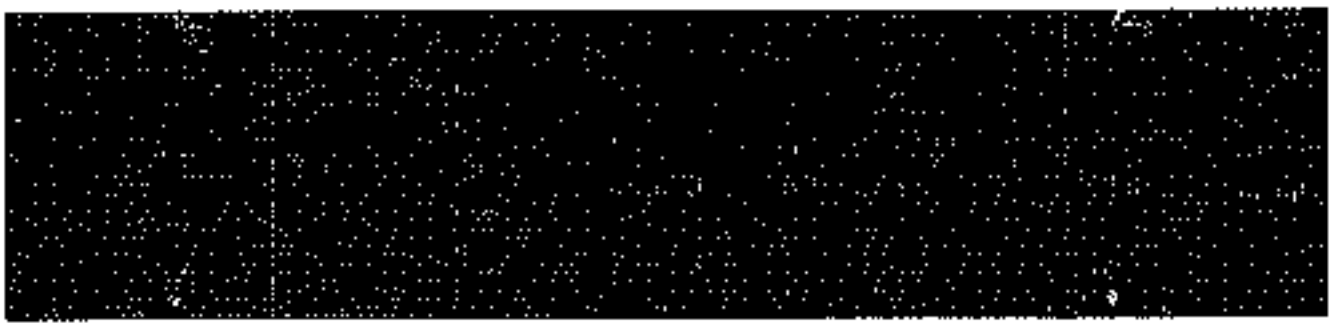

9/2/10	3	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 155 Net-book Samsung N130 168,50 €	-	26.117,50	5.223	31.341	16
24/2/10	4	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 51 TV Samsung LCD 46" Full HD 750,85 € nr. 1000 TV Samsung 22" LD220HD 160,80 € nr. 700 NETACER B Netbook Acer Aspire One Bianco e nero 174,25 € nr. 400 NETACER B Netbook Acer Aspire One Blu e nero 174,25 €	4.080	390.768,35	78.961,67	473.770,02	8
25/2/10	5	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650	nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB 95,05 €	-	189.909,90	37.981,98	227.891,88	1

		352						
3/3/10	9	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F. 02408650 352	nr. 2000 TV Samsung 22" LD220HD 153,10 €	1.550	307.750	61.550	369.300	8
16/3/10	17	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F. 02408650 352	nr. 2200 pen drive 64 GB 95,05 €	-	209.110	41.822	250.932	1
19/3/10	18	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F. 02408650 352	nr. 215 TV SAMSUN G LE32B530 LCD TV 287,90 €	-	61 898,50	12.379,70	74.278,20	16
22/3/10	25	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F. 02408650 352	nr. 224 TV DGM 22" Full HD LCD WITH 123,72 €	-	27.713,28	5.542,65	33.255,93	8
23/3/10	28	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F. 02408650 352	nr. 1500 TV SAMSUN G 22" LD220HD 153,10 €	1.474	229.650	46.224,80	277.348,80	16
29/3/10	30	C.D.I. TECHNO LOGY Srl - C.F.	nr. 3000 Pen Drive 64 Gb Axxen	200	305.250	61.090	366.540	4

		02408650352	101,75 €					
7/4/10	31	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 650 pen drive 64 GB High Speed 120,70 €	20	78.455	15.695	94.170	3
8/4/10	35	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 83 TV SAMSUNG LCD 46" Mod. 46B650 750,83 €	1.650	62.318,89	12.793,78	76.762,67	15
14/4/10	42	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	consulenza web	-	4.200	840	5.040	N/D
19/4/10	53	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2800 Pen drive 64Gb Kingston 104,84 nr. 1600 Pen Drive 64Gb TEAC 103,96 €	-	459.888	91.977,60	551.865,60	14
19/4/10	50	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2400 Pen drive 64 GB Axxen 103,12 €	-	247.488	49.497,60	296.985,60	32

19/4/10	48	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 120 Consolle Nintendo Wii 142 €	-	17.040	3.408	20.448	N/D
20/4/10	58	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	consulenza web	-	2.500	500	3.000	N/D
21/4/10	62	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1500 Consol Nintendo Wii 137,20 €	840	205.800	41.328	247.968	12
21/4/10	65	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2000 Pen Drive 64 GB OEM 92,68 €	20	185.360	37.076	222.456	20
27/4/10	78	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 938 Nethook Acer Aspire D250 166,65 €	840	156.317,70	31.431,54	188.589,24	10
29/4/10	83	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €	170	215.820	43.198	259.188	5

10/5/10	95	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 520 TV DGM 19" Full HD LCD TV WITH 111,95 € nr. 280 TV DGM 22" Fult HD LCD TV WITH 123,72 € nr. 1000 TV DGM 40" Full HD LCD TV WITH 328,27 €	2.665	421.125,60	84.758,12	508.548,72	11
11/5/10	101	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	assistenza web e servizi vari	-	8.350	1.670	10.020	N/D
11/5/10	104	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 520 TV DGM LTV-3264 W32 Wide Sreen HD LCD TV 218 €	3.375	113.360	23.347	140.082	11
13/5/10	110	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650	consulenza web	-	4.170	834	5.004	N/D

		352						
17/5/10	121	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1200 SD card 32 GB Kingstone Classe 10 196,20 €	170	235.440	47.122	282.732	26
18/5/10	128	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 324 Nintendo Wii Sport 121,20 € nr. 300 TV SAMSUNG 32C450 LCD TV 242,41 €	-	111.991,80	22.398,36	134.390,16	11
19/5/10	134	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 100 Net-book Acer 5635 239,89 (rif. Proforma nr. 125)	-	23.989	4.797,80	28.786,80	17
20/5/10	139	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 200 TV SAMSUNG 32 C450 LCD 242,41 €	-	48.482	9.696,40	58.178,40	21
21/5/10	147	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 196,20 €	170	196.200	39.274	235.644	2

21/5/10	151	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	consulenza web e servizi vari	-	3.335	667	4.002	N.D
24/5/10	157	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 196,20 €	-	58.860	11.772	70.632	2
31/5/10	168	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 192,60 €	-	385.200	77.040	462.240	6
7/6/10	185	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 135 All in One PC 286,20 €	790	38.637	7.885,40	47.312,40	33
10/6/10	201	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 500 TV SAMSUNG 32C4000 353,80 €	-	176.900	35.380	212.280	24
10/6/10	197	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 600 TV SAMSUNG LCD 22" HD 148.20 €	-	88.920	17.784	106.704	N/D

14/6/10	212	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 440 TV SAMSUNG 32" C4000 351 €	-	154.440	30.888	185.328	16
16/6/10	217	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	servizi web	-	2.500	500	3.000	N/D
29/6/10	230	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	servizi web	-	835	167	1.002	N/D

OPERAZIONE n. 19 (fattura n. 50 del 19.4.2010).

La fattura di cui trattasi era stata emessa nell'ambito di un'operazione relativa alla compravendita di n. 2.400 PEN DRIVE 64 GB AXXEN, nella quale protagoniste erano state 5 società, di cui 3 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI), una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e una francese (DGM FRANCE).
Il giro aveva inizio con la cessione dei beni sopra descritti realizzata dalla prima società in favore della seconda, cui faceva seguito la vendita operata dalla C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. Quest'ultima vendeva i medesimi prodotti alla società elvetica, la quale, a sua volta, provvedeva a cedere la merce alla DGM FRANCE.

Quella in commento risulta non essere un'operazione di tipo circolare; pertanto, le società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori

rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione. Nel contesto di tale operazione, invero, la C.D.I. TECHNOLOGY realizzava una vendita sottocosto (più specificamente, la suddetta società, avendo acquistato la merce al prezzo unitario di euro 103,12, la rivendeva alla cifra di euro 102,20).
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, inoltre, il saldo della fattura n. 9 del 26.03.2010 veniva effettuato dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI solo in data 18.05.2010 (peraltro in misura soltanto parziale; si riscontra l'ulteriore pagamento effettuato in data 26.05.2010) e, più precisamente, in seguito alla ricezione del versamento di denaro eseguito in data 17.05.2010 dalla MULTI MEDIA CORPORATE a saldo della fattura n. 1000002 del 31.03.2010.
A sua volta, la MULTI MEDIA CORPORATE procedeva a ripianare il proprio debito solo dopo aver ricevuto il pagamento della fattura n. 17 del 31.03.2010 effettuato dalla DGM FRANCE in data 14.04.2010.
Con riferimento alle spedizioni effettuate, ulteriore criticità deve essere inquadrata nella circostanza che la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI avrebbe proceduto ad inviare in data 30.03.2010 (come da documento di trasporto n. 7429 del 30.03.2010, di cui si trova riferimento nella relativa fattura) la merce oggetto della fattura n 1000002 emessa in data 31.03.2010. Tuttavia, secondo quanto emerso dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria della MULTI MEDIA CORPORATE, la spedizione sarebbe avvenuta in data 24.03.2010, risultando in entrata nel magazzino austriaco.
L'operazione descritta ripercorre lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello": i beni, prima di essere messi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra vari soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un debito IVA a carico di un soggetto giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di altri soggetti giuridici che invece detraggono l'IVA in acquisto.
Inoltre, molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera.
Il danno cagionato all'erario risulta essere quantificabile in euro 49.096,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

OPERAZIONE n. 20 (fattura n. 185 del 7.6.2010)
La fattura in commento rientrava nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto la vendita di n. 135 ALL IN ONE PC 1G RAM, 160 G, DVD, TV, WIN7 che aveva visto il coinvolgimento di un gruppo di società, delle quali una inglese (DGM UK), due di diritto italiano (MB TRADING S.r.l. e C D.I. TECHNOLOGY) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD).
La prima compravendita riscontrata era quella posta in essere dalla società inglese nei confronti di quella elvetica; seguiva la cessione operata da quest'ultima in favore della MB TRADING la quale, a sua volta, vendeva la stessa merce alla C.D.I. TECHNOLOGY.

Il primo elemento di criticità rilevato in seno all'operazione sopra descritta attiene alla vendita sottocosto realizzata dalla MB TRADING in favore della C.D.I. TECHNOLOGY.
Ulteriore anomalia deve essere inquadrata nella circostanza che non è stato rinvenuto alcun pagamento relativo ai documenti fiscali emessi nel contesto dell'operazione in parola.

Infine, con riferimento alla vendita operata dalla MB TRADING nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY, era dato riscontrare che la spedizione della merce veniva effettuata dalla MULTI MEDIA CORPORATE, società fornitrice della MB TRADING, senza passare per quest'ultima.
Dalle circostanze poste in evidenza si evince che anche nell'operazione sopra ricostruita sono riscontrabili i paradigmi tipici di una "frode carosello": invero, la merce oggetto della stessa subisce plurime cessioni, a seguito delle quali alcuni soggetti conseguono un credito d'imposta fittizio, derivante dagli acquisti effettuati, mentre in capo ad un altro soggetto giuridico viene a Costituirsi un debito d'imposta, al cui versamento lo stesso non adempierà.
Molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera..
Inoltre, l'operazione in commento risulta aver cagionato un danno all'erario quantificabile in euro 7.885,40, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la MB TRADING abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 5.826.820,22.
In tale periodo l'Amministratore Unico della società era BUSIA Marco il cui ruolo di prestanome si è già detto. Parimenti si è detto in ordine a VULCANO Mario

Risulta così ulteriormente comprovato che la società in oggetto aveva assunto il ruolo di "cartiera" nazionale nell'ambito dell'articolato sistema fraudolento che si va descrivendo. La MB TRADING, invero, era emersa quale mera "scatola vuota" che operava acquistando merce dall'operatore estero MULTI MEDIA CORPORATE, a sua volta avente il ruolo di cartiera intracomunitaria) e nella successiva rivendita in territorio nazionale.
Il sistema fraudolento prevedeva che la società in parola omettesse il versamento dell'IVA dovuta, grazie all'utilizzo di una dichiarazione d'intento (la normativa in materia di IVA, com'è noto, prevede che il soggetto che dichiari di possedere la qualità di importatore abituale dall'estero non sia soggetto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto) che, come rilevato dal Luogotenente NOTO Salvatore all'udienza del 04.05.2016, era stata emessa in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge; tale artificio, dunque, consentiva alla MB TRADING di rivendere i prodotti acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto e, normalmente, concorrenziali nel mercato di riferimento.

FATTURE emesse dalla MINIMUM S.r.l..

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla MINIMUM ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture emesse dalla MINIMUM S.r.l. oggetto di contestazione.

30/4/10	23	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	nr. 125 Apple I-phone 32 Gb Italia 458,33 €	-	57.291,67	11.458,33	68.750	25
3/6/10	40	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. C.F. 02408650352	nr. 260 TV SAMSUNG 32C450 LCD 288,50 €	-	75.010	15.002	90.012	27
[illegible]							[illegible]	
21/4/10	18	CORE TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02556000343	nr. 2000 OEM USB/pen drive 64 Giga 94,57 €	-	189.140	37.828	226.968	20
[illegible]							[illegible]	
31/3/10	11	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed New Generation per Xp home/apple/Win 7 134 €	-	87.100	-	87.100	3
31/3/10	12	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 3000 Pen Drive 64Gb Axxen 112,90 €	-	338.700	-	338.700	4
21/4/10	5 (proforma	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 1500 Nintendo Wii Sport Pack 158 €	-	237.000	-	237.000	12

	)							
30/4/10	24	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 218,50 €	-	240.350	-	240.350	5
31/5/10	38	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston 213,80 €	-	427.600	-	427.600	6
31/5/10	39	Multi Media Corporate Ltd.	nr. 3 Apple Iphone 32 Giga 620 €	65	1.860	-	1.925	N/D

Tutte le fatture emesse da MINIMUM oggetto di contestazione (fatta eccezione per la Fattura n. 39 del 31 maggio 2010) sono già state oggetto di precedente descrizione.
I documenti fiscali emessi dalla MINIMUM risultano essere inseriti all'interno delle operazioni testé ricostruite.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la MINIMUM abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 1.626.468,00.
In tale periodo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società era DEBBI Giuliano.

Inoltre, la società in esame era stata oggetto di un accertamento effettuato ad opera dell'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia (sfociato nel processo verbale di constatazione del 26.09.2011), a sua volta originatosi a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Dogana di Bologna in ragione dei contatti avuti dalla MINIMUM con un fornitore che emergeva quale probabile soggetto di un meccanismo fraudolento.

Da tale verifica, come riferito dal Dott. DI GIUSEPPE Antonio all'udienza del 04.05.2016, si evinceva inizialmente che la società in esame, operativa a partire dalla fine dell'anno 2007, era stata interessata da una crescita esponenziale del proprio volume di affari (da circa 100.000 euro della fine del 2007 a circa 25 milioni di euro nel 2011), relativi a cessioni con paesi intracomunitari e con la Repubblica di San Marino. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti emergeva, da un lato, che gli affari gestiti da MINIMUM, oltre che essere di importi costantemente rilevanti (2-3 milioni di euro per ciascun operatore commerciale), coinvolgevano soggetti giuridici che si succedevano rapidamente nel tempo gli uni agli altri, con successiva sparizione di ciascuno dalla contabilità della società.
Tra questi spiccava la MULTI MEDIA CORPORATE LTD (il cui status di società fantasma era stato accertato dalle autorità straniere), con la quale la società in esame risultava aver avuto scambi nei primi sei mesi del 2010 per circa 1,5 milioni di euro.
Dall'altro lato, la MINIMUM non risultava avere alcun debito d'imposta; al contempo, tramite la nutrita serie di operazioni commerciali sopra descritte, la società risultava aver effettuato una dichiarazione d'intento (mediante la quale l'imprenditore dichiara di essere esportatore abituale, con l'effetto di poter operare acquisti in ambito nazionale non soggetti ad IVA), utilizzata a partire dall'anno 2009.
Considerate le risultanze delle verifiche effettuate, veniva eseguito un accesso preliminare presso la sede della società, in occasione del quale, come riferito sempre dal Dott. DI GIUSEPPE Antonio, si rilevava la presenza di alcuni uffici, siti al piano superiore di un capannone industriale pressoché vuoto, nonché l'assenza di strutture di magazzino idonee a servire un operatore commerciale che aveva un volume di affari come quello riscontrato.
Rilevati tali dati, su richiesta della società si era proceduto ad un controllo presso il depositario delle scritture contabili, la società FINCRO S.r.l. con sede in Reggio Emilia: in tale occasione, i soggetti accertatori avevano richiesto ad una dipendente della FINCRO di contattare il legale rappresentante della MINIMUM, ma in concreto gli stessi si erano interfacciati telefonicamente con il COSTI Omar. Peraltro, come riferito dal Dott. DI GIUSEPPE Antonio, la documentazione esaminata (e-mail, ordini di pagamento impartiti alle banche, ordini di merce da operatori commerciali comunitari) risultava recare sempre la firma dello stesso COSTI.
Pertanto, si procedeva all'ulteriore verifica relativa ai soggetti risultati quali clienti e fornitori della MINIMUM, dalla quale emergeva che la stragrande maggioranza degli stessi, soggetti a controlli ad opera di autorità straniere e della Agenzia italiane delle Entrate e della Guardia di Finanza, era risultata coinvolta in operazioni fraudolente.
Sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, dunque, è possibile delineare la veste assunta dalla società in esame nel sistema fraudolento che si va descrivendo; in particolare, la MINIMUM spiccava tra le società beneficiarie, cosiddette "broker", le quali costituivano l'ultimo anello della catena, operando quali imprenditori commerciali che acquistavano dalle società filtro per rivendere la merce in territorio nazionale. Tali acquisizioni, invero, non erano assoggettabili ad IVA in forza della dichiarazione d'intento effettuata dalla società in esame, in assenza dei requisiti previsti dalla legge. La società in esame, inoltre, poteva anche assumere il ruolo di "società filtro" e, al pari della C.D.I. TECHNOLOGY e della CORE TECHNOLOGY, operare interponendosi tra le società cosiddette "fantasma" e i destinatari finali della merce.

FATTURE emesse dalla SINK S.r.l.

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla SINK ordinate per ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione.

Tabella fatture emesse dalla SINK S.r.l. oggetto di contestazione.

29/4/10	4/B	CORE TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02556000343	nr. 998 Netbook Acer Aspire D250 150,50 €	-	150.199	30.039,80	180.238,80	10
30/4/10	5/B	CORE TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02556000343	nr. 150 TV Samsung LE32B530 Europa 240,50 €	550	36.075	7.325	43.950	16
19/5/10	6/B	CORE TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02556000343	nr. 1200 SD Card 32 GB Class 10 Kinkston 199,50 €	550	239.400	47.990	287.940	26
10/6/10	8/B	CORE TECHNOLOGY S.r.l. C.F. 02556000343	nr. 100 Nintendo Wii Sp PK Italia cod. 149 - 121,20 €	-	12.120	2.424	14.544	11

Tutte le fatture emesse dalla SINK e oggetto di contestazione sono già state compiutamente descritte in precedenza, nell'ambito delle operazioni testé ricostruite.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la SINK abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 238.732,80.
In tale periodo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società era COSTI Omar; come riferito dalla Dott.ssa MORANTE Tiziana all'udienza del 04.05.2016, a quest'ultimo era stato notificato, in data 31.12.2012, un avviso di accertamento relativo alla società in esame per l'anno d'imposta 2007.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, aveva agito in seguito alla ricezione di una segnalazione da parte dell'Ufficio Antifrode presso la Direzione Regionale della Lombardia, avente ad oggetto gli scambi avvenuti tra la SINK ed una società (la PC ELECTRONIC S.r.l.) la quale, a seguito di investigazioni effettuate dalla Guardia di Finanza di Roma, era emersa quale società coinvolta in un sistema di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti.
Più specificamente, le risultanze investigative avevano reso evidente che la PC ELECTRONIC aveva un volume di affari imponente, avendo effettuato da operatori commerciali spagnoli, danesi, tedeschi e lussemburghesi acquisti che, per l'anno 2006 si aggiravano intorno ai 28 milioni di euro e, per il 2007, arrivavano quasi a 9 milioni di euro
Tuttavia, i finanzieri accertavano che tale società risultava essere evasore totale e non avere una sede operativa né un magazzino; inoltre, il rappresentante legale della società (tale VALERY Sisto) era irreperibile.
Sulla scorta di tali elementi, la PC ELECTRONIC era stata inquadrata quale soggetto giuridico che si interponeva tra imprenditori commerciali intracomunitari e operatori nazionali, rendendo possibile a questi ultimi e, nella fattispecie, alla SINK, la detrazione dell'IVA.
In particolare, per l'anno di riferimento, la società in esame aveva effettuato acquisti dalla PC ELECTRONIC per euro 24.584 euro, che erano stati ritenuti dall'Agenzia delle Entrate riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Dunque, come peraltro riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio all'udienza del 26.10.2016, il ruolo della SINK nel sistema fraudolento in esame, era molto simile a quello ricoperto dalla MINIMUM; in particolare, la società rientrava nel novero dei soggetti giuridici che costituivano l'ultimo anello della catena, ossia le società beneficiarie, cosiddette "broker", la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare acquisti dalle società filtro per rivendere la merce a società italiane.
Tali compravendite, invero, consentivano alle società beneficiarie di detrarre l'IVA.
La società in esame, inoltre, poteva anche assumere il ruolo di "società filtro" e, al pari della C.D.I. TECHNOLOGY e della CORE TECHNOLOGY, operare interponendosi tra le società cosiddette "fantasma" e i destinatari finali della merce.

Completato l'esame del capo 98 è possibile procedere alla analisi del precedete capo 97, ove viene contestato alla CORE TECHNOLOGY S.r.l. di aver utilizzato fatture per operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti finalizzata all'evasione fiscale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Gran parte delle fatture oggetto di contestazione è stata analizzata nell'ambito del capo precedentemente affrontato e al quale si fa riferimento, intendendolo, ovviamente, qui richiamato. Si procederà dunque, all'analisi delle fatture non ancora oggetto di valutazione, con numerazione progressiva in linea di continuità con quella precedente (a partire dunque dalla n. 34).
Ad ogni buon conto, per facilitare la trattazione, si presenta un prospetto schematico dei documenti fiscali che la CORE TECHNOLOGY avrebbe utilizzato agli scopi illeciti sopra indicati così come riportati dalla perizia.

Tabella fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY oggetto di contestazione con l'indicazione, a fianco, della operazione cui si riferiscono.

26/2/10	1	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB 96,95 €	-	193.706,10	38.741,22	232.447,32	1
2/3/10	2	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1000 TV Samsung 22" LD220HD 162,41 € nr. 700 NETACERB Netbook Acer Aspire One Bianco e nero 175,99 € nr. 400 NETACERB Netbook Acer Aspire One Blu e nero 175,99 €	4.080,40	355.999	72.015,88	432.095,28	8
4/3/10	3	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2000 TV Samsung 22" LD220HD 156,16 € nr. 51 TV Samsung LCD 46" Full HD 758,36 €	1.581	350.996,36	70.515,47	423.092,83	8

22/3/10	5	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 224 TV DGM 22" Full HD LCD WITH 126,19 €	-	28.266,56	5.653,31	33.919,87	N/D
25/3/10	8	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 224 TV DGM 22" Full HD LCD WITH 126,19 € nr. 10 Netbook N130 Samsung JA04IT 180 €	200	30.266,56	6.053,31	36.319,87	8
9/4/10	13	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 83 TV Samsung LCD 46" Mod. 46B650 706 €	500	59.098	11.819,60	70.917,60	15
13/4/10	16	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2 netbook Acer Aspire one D250 colore bianco-nero Atom N270 1,60 ghz 10,10" 180 € nr. 1 netbook Acer Aspire one D250 colore bianco-nero Atom N270 1,60 ghz 10,10" 180 €	-	540	108	648	16
21/4/10	18	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 2 netbook Samsung NP-N130-JA05IT 180 € - nr. 9 Netbook Samsung NP-N130-JA04IT	30	2.160	438	2.628	16

			180 € nr. 1 netbook Samsung NP-N130-JA04IT 180 €					
22/4/10	20	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 76 NetBook Samsung NP-N130-JA04It 180 € nr. 42 NetBook Samsung NP-N130-JA05It 180 € nr. 50 TV Samsung LCD 32" 240 € nr. 50 TV Samsung LD 220 HD 158 €	-	41.140	8.228	49.368	16
29/4/10	26	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 1500 Consolle Nintendo Wii Sport 136 €	-	204.000	40.800	244.800	12
13/5/10	31	C.D.I. TECHNOLOGY Srl - C.F. 02408650352	nr. 45 TV DGM 40" LCD full HD 340 € nr. 110 TV DGM 19" LCD 126 € nr. 110 TV DGM 22" LCD + DVD 133 € nr. 5 TV DGM 32" LCD full HD 2300,0 €	300	44.940	9.048	54.288	11
[illegible]								

29/1/10	3	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	nr. 3000 Pen Drive 64Gb OEM 104,90 €	200	314.900	62.980	377.880	7
12/2/10	5	G.P.Z. TRADING S.r.l C.F. 05823720965	nr. 2000 pen drive 64 gb 102 €	150	204.000	40.830	244.980	20
22/2/10	6	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	nr. 50 TV SAMSUNG Mod. 40B650 603 €	200	30.150	6.070	36.420	31
26/2/10	7	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM 96,95 €	80	19.583,90	3.932,78	23.596,68	1
16/3/10	11	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	nr. 385 TV Samsung LCD mod. LE32B450 259,28 € nr. 100 TV Samsung LED mod. UE40B6000VW 743,83 €	-	174.205,80	34.841,16	209.046,96	9
22/2/10	26	GBN STRUTTURE S.r.l. C.F. 03368090167	nr. 150 Microsoft Office 2007 Pro (MLk) Italia 175,10 € nr. 175 USB 8 GB 2.0 9,52 €	-	40.116,60	8.023,32	48.139,92	34

			nr. 512 S/O 2048MB DDR-II PC-800 PIN200 Elixir 23,80					
[illegible]							[illegible]	
11/2/10	31°	IT DISTRIBUTION SRL C.F. 03386530160	nr. 33 TV Samsung LCD 46" LE46B650 753 €	-	24.849	4.969,80	29.818,80	35
[illegible]							[illegible]	
21/4/10	18	MINIMUM S.r.l. C.F. 02301500357	nr. 2000 OEM USB/pen drive 64 Giga 94,57 €	-	189.140	37.828	226.968	20
[illegible]							[illegible]	
29/4/10	2/2010 - 4/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	nr. 998 Netbook Acer Aspire D250 150,50 €	-	150.199	30.039,80	180.238,80	10
30/4/10	3/2010 - 5/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	nr. 150 TV Samsung LE32B530 Europa 240,50 €	550	36.075	7.325	43.950	16
19/5/10	6/B (riferimento alla proforma 3/2010	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	nr. 1200 SD Card 32 GB Class 10 Kinkston 199,50 €	550	239.400	47.990	287.940	26

	)							
10/6/10	8/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	nr. 100 Nintendo Wii Sp PK Italia cod. 149 - 121,20 €	-	12.120	2.424	14.544	11

OPERAZIONE n. 21 (fattura n. 26 del 25.2.2010).

La summenzionata fattura era stata utilizzata nell'ambito di un'operazione tra le società G.B.N. STRUTTURE S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI.
In particolare, la prima società cedeva alla seconda n. 150 MICROSOFT OFFICE 2007 PRO (MLK) ITALIA; seguiva la vendita di n. 7 unità degli stessi prodotti da parte della CORE TECHNOLOGY ed in favore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI.

Le anomalie rilevate in seno all'operazione sopra descritta afferiscono alla merce compravenduta: invero, la fattura n. 26 emessa dalla G.B.N. STRUTTURE nei confronti della CORE TECHNOLOGY aveva ad oggetto, oltre ai prodotti suindicati, anche 512 MEMORIE S/O 2048MB DDR-II PC-800 PIN200 ELIXIR. Sul punto è emerso che non sono stati effettuati ulteriori acquisti di beni della stessa tipologia.
Tuttavia, la fattura n. 9 emessa dalla CORE TECHNOLOGY nei confronti di MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI comprendeva un quantitativo di 552 memorie del medesimo tipo.
Pertanto, la fattura n. 9 risulta essere oggettivamente inesistente e il conseguente danno subito dall'erario a causa della presente operazione è quantificabile in euro 9.002,42, pari all'indebito credito IVA maturato dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A..

OPERAZIONE n. 22 (fattura n. 31A del 11.2 2010)

La fattura in commento era stata emessa nell'ambito dell'operazione avente ad oggetto la vendita di n. 33 TV SAMSUNG LCD 46" LE46B650 tra le società IT DISTRIBUTION S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.r.l..
Più specificamente, la prima società vendeva la merce sopra descritta alla seconda, la quale, a sua volta, rivendeva i medesimi beni alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI.

Unico elemento di criticità rilevato nell'ambito dell'operazione in oggetto è da inquadrare nel mancato pagamento a saldo della fattura n. 3 del 05.02.2010 emessa dalla CORE TECHNOLOGY e non corrisposta dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI.

OPERAZIONE n. 23 (fattura n. 5 del 22.3.2010)
La merce indicata nella fattura in oggetto risultava la medesima indicata nella fattura n. 8 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di CORE TECHNOLOGY; più precisamente la fattura in parola aveva in oggetto n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD WITH (la fattura n. 8 recava, inoltre, n. 10 NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT).
Si sottolinea, inoltre, che la C.D.I. TECHNOLOGY aveva emesso due fatture recanti il medesimo numero progressivo 5, una delle quali era stata all'uopo corretta con un'annotazione a penna con il numero progressivo 6.

Al fine di facilitare la trattazione e la comprensione della materia oggetto di analisi, si fornisce un elenco in ordine cronologico delle fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. rispetto alle quali dall'esame peritale, nonché dagli ulteriori elementi posti in luce con riferimento alle singole operazioni, emerge che fossero state utilizzate nell'ambito di operazioni inesistenti.

Tabella fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY ritenute inesistenti.

29/01/2010	3	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	200	314.900	62.980	377.880	7
12/02/2010	5	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	150	204.000	40.830	244.980	30
26/02/2010	1	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.	-	193.706,10	38.741,22	232.447,32	1

		C.F. 02408650352					
26/02/2010	7	G.P.Z. TRADING S.r.l. C.F. 05823720965	80	19.583,90	3.932,78	23.596,68	1
02/03/2010	2	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	4.080,40	355.999	72.015,88	432.095,28	8
04/03/2010	3	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	1.581	350.996,36	70.515,47	423.092,83	8
25/03/2010	8	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	200	30.266,56	6.053,31	36.319,87	8
09/04/2010	13	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	500	59.098	11.819,60	70.917,60	15
13/04/2010	16	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	-	540	108	648	16

21/04/2010	18	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. - C.F. 02408650352	30	2.160	438	2.628	16
21/04/2010	18	MINIMUM S.r.l. - C.F. 02301500357	-	189.140	37.828	226.968	20
22/04/2010	20	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. C.F. 02408650352	-	41.140	8.228	49.368	16
29/04/2010	26	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l C.F. 02408650352	-	204.000	40.800	244.800	12
29/04/2010	4/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	-	150.199	30.039,80	180.238,80	10
30/04/2010	5/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	550	36.075	7.325	43.950	16
13/05/2010	31	C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. C.F. 02408650352	300	44.940	9.048	54.288	11
10/06/2010	8/B	SINK S.r.l. - C.F. 02154820357	-	12.120	2.424	14.544	11

TOTALE	443.127,06	2.658.762,38	

Sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, nonché delle considerazioni svolte in sede di trattazione del capo di imputazione n. 98, è dato ritenere che GIGLIO Giuseppe, quale Amministratore Unico della CORE TECHNOLOGY, per l'annualità 2010 abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 2.658.762,38.
Pertanto, l'imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta ammonta ad euro 443.127,06

7.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Nel corso della trattazione si è dato conto di un poderoso dato documentale che, già da solo, siccome valutato anche alla luce delle indiscutibili competenze tecniche dei periti contabili, basterebbe, nella sua mole ed univocità, a confermare l'ipotesi d'accusa relativa ai capi in esame e le loro finalità criminali. Preme però qui ancora una volta evidenziare che oltre a quanto accertabile *per tabulas*, il dibattimento ha messo a disposizione del Tribunale anche gli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che altro non fanno che confermare e riscontrare quel dato documentale, permettendo di "analizzare dall'interno quel sistema" nel suo divenire, tramite le azioni compiute di volta in volta dai protagonisti. Alcune di queste sono state riportate a dimostrazione di come le singole operazioni siano state ideate e realizzate *ad hoc* in assenza di una reale giustificazione commerciale ed economica, nonché per dimostrare chi fossero i reali soggetti che operavano dietro lo schermo dei compiacenti intestatari fittizi. A questi elementi di prova si sono aggiunte in dibattimento le voci degli inquirenti - prima, fra tutte, quella del Maresciallo D'Agostino che ha scolpito il sistema fraudolento nella sua complessità e nella sua finalizzazione criminale, oltre a quella dei plurimi organi accertatori delle frodi fiscali - e quella del collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe, che con dichiarazioni auto ed etero accusatorie, pienamente riscontrate dall'intero compendio probatorio disponibile, ha parimenti descritto azioni, scopi e soggetti del sistema fraudolento in esame.

Orbene, alla luce di questo corposo materiale probatorio, documentale ed orale deve ritenersi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati hanno dato vita e partecipato ad un sistema che - in ideale prosecuzione con i fatti accertati con la forza di giudicato nell'ambito dell'operazione *POINT BREAK* – ha consentito di implementare le ricchezze illecite della cosca isolitana degli ARENA e di quella cutrese dei GRANDE ARACRI, grazie al loro reimpiego in un rinnovato sistema societario che, dietro l'apparenza di liceità, generava nuovi profitti delittuosi in forza di un vorticoso giro di false fatturazioni per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, realizzate nell'ambito del sistema delle frodi carosello. Si badi, le prove analizzate in relazione alle singole operazioni e alle singole fatture, nel dimostrare l'inesistenza delle stesse, consentono di ritenere accertata, in

via presuntiva, la sistematicità del ricorso a quelle operazioni, estese ben oltre i limiti di quelle analizzate in via esemplificativa, in quanto realizzate quotidianamente secondo modalità operative sempre sostanzialmente identiche tra di loro, sintomo della professionalità con cui venivano poste in essere.

L'analisi delle singole operazioni oggetto delle contestazioni alla luce dell'intero compendio probatorio consente di affermare che le società costituite ed utilizzate nel sistema illecito altro non fossero che società che, dietro lo schermo di soggetti intestatari fittizi, consentivano ai loro reali titolari di effettuare fatturazioni per operazioni inesistenti funzionali alla commissione di "frodi carosello" operando, per lo più, come cartiere. Gli esiti incrociati delle attività di accertamento svolte dai Carabinieri di Modena, dalla Guardia di Finanza, dalla Agenzia delle Dogane, dall'Agenzia delle Entrate e dalle omologhe autorità straniere, e dell'attività di intercettazione ha disvelato questo conclamato ruolo di cartiera delle diverse società già, peraltro, emergente da costanti, inequivocabili e tipici indici sintomatici. L'assenza di sedi e locali attrezzati, di depositi merci adeguati al volume di affari dichiarati, la mancanza di dipendenti o la loro assoluta esiguità in relazione al volume di affari apparentemente generato dalle società, la mancanza di scritture contabili, il mancato pagamento delle imposte dovute, la rapida cessazione della società e l'intestazione fittizia in capo a prestanome, non lasciano, in questo contesto, alcuno spazio per una lettura alternativa. Del resto, il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, protagonista del sistema lo ha, nella sostanza, confermato fornendo una testimonianza che ha descritto "dall'interno" il sistema di frode.

La architettura operativa di questo sistema trova una plastica rappresentazione in un appunto manoscritto rinvenuto il 30.6.2010 dai Carabinieri di Modena, presso gli uffici della CORE TECHONOLOGY Srl di Parma, all'atto della perquisizione eseguita dopo l'esecuzione delle ordinanze cautelari emessi dal GIP di Bologna in data 17.6.2010 nell'ambito dell' operazione *POINT BREAK* e prodotto agli atti .
La capacità rappresentativa dello schizzo, eseguito su carta intestata della GIGLIO Srl probabilmente da Michael SALWACH in ragione della lingua in cui è redatto, consiglia di riportarlo qui di seguito al fine di meglio comprendere la struttura del sistema fraudolento

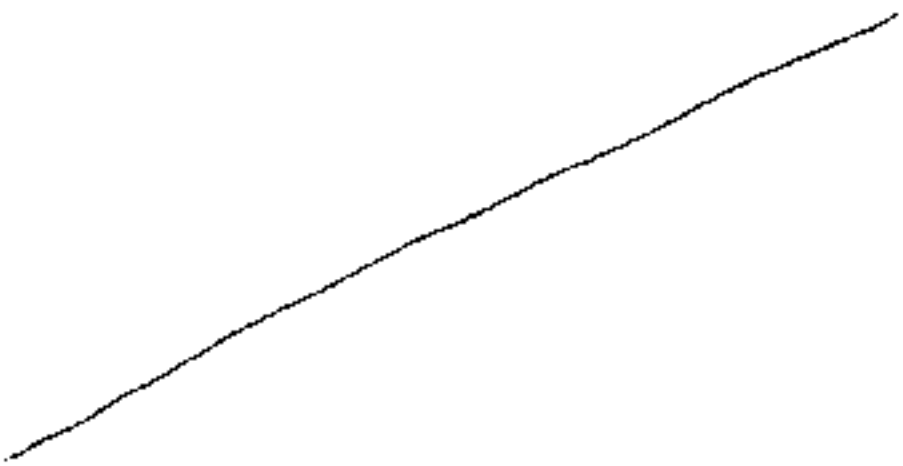

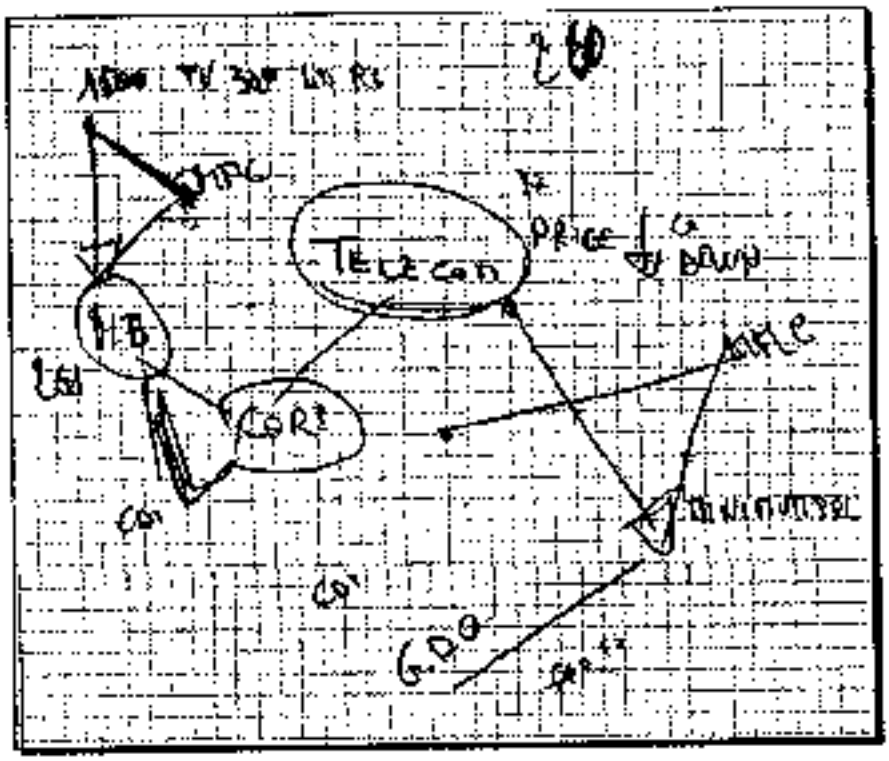

Come si vede dallo schizzo, e secondo quanto chiarito da tutte le prove raccolte, analizzate anche dalla perizia contabile, con il meccanismo fraudolento in esame venivano realizzate una serie di transazioni commerciali oggettivamente e/o soggettivamente fittizie di natura circolare, nell'ambito delle quali frequentemente la prima cessione veniva realizzata dalla cartiera intracomunitaria MULTI MEDIA CORPORATE LTD (società con sede in Svizzera ma deposito in Austria) in favore di una cartiera nazionale (ruolo che poteva essere assunto dalla MB TRADING S.r.l G.P.Z. TRADING S.r.l., o dalla RUFFO S.r.l.).
Seguiva la rivendita operata da quest'ultima nei confronti di una "società-filtro"; frequentemente nel meccanismo in oggetto si riscontrava l'inserimento di plurime "società interponenti", inserimento volto ad ostacolare la ricostruzione dell'intera serie fraudolenta di passaggi subiti dalla merce. Tale attività veniva normalmente svolta dalle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e CORE TECHNOLOGY S.r.l..
Più specificamente, nella realizzazione della cessione dalla "cartiera" alla "società filtro", la prima emetteva regolare fattura con indicazione dell'IVA che, tuttavia, non veniva mai versata; invero, non appena la "cartiera" veniva sottoposta ad accertamenti fiscali, la stessa veniva sostituita da un'altra società avente nel sistema medesimi caratteristiche e ruolo.
Infine, nel sistema acclarato, un ruolo fondamentale occupavano le cosiddette "società beneficiarie" (in tale ruolo figuravano le società MINIMUM S.r.l., SINK S.r.l., DORICART S.r.l., KEIDEE S.r.l., G.B.N. STRUTTURE S.r.l., che potevano operare, ove necessario, anche quali "società interponenti"), le quali acquistavano dalle "società filtro" (con l'effetto di maturare il relativo credito IVA) per poi rivendere all'utilizzatore finale del bene; in alternativa la cessione poteva essere realizzata in favore della MULTI MEDIA CORPORATE LTD o di altro imprenditore estero, con conseguente ulteriore accrescimento dell'ammontare del credito IVA.

Il sistema fraudolento testé descritto, pertanto, procurava vantaggi a tutti i soggetti giuridici coinvolti; invero l'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la società beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli altri soggetti, nelle percentuali di guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio documentale di merce.
Tutto ciò, ovviamente, con grave danno per le casse dello Stato, che ha visto sottrarre alla sua imposizione fiscale una somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in 1.500.721,35 euro.

Storicamente, la perpetrazione di questo così articolato sistema di frode, è stata resa possibile grazie al mutato equilibrio degli assetti criminali che, a cavallo tra il 2007 ed il 2008, avevano visto il raggiungimento della pace tra le cosche degli ARENA e dei GRANDE ARACRI prima contrapposte in una vera e propria, feroce, guerra di mafia per il controllo del territorio e che rendeva impossibile anche solo ipotizzare qualsiasi forma di "collaborazione" o di contatto.
Rappresentazione plastica di questo mutato assetto di equilibri è proprio la persona di GIGLIO Giuseppe, dapprima legato alla cosca ARENA e, poi, progressivamente svincolatosi dalla stessa non solo per calcolo utilitaristico personale, ma anche perché avvicinato e lusingato dagli esponenti di vertice del sodalizio emiliano che, cogliendo le sue capacità imprenditoriali, vedevano in lui un'importante occasione di sviluppo del processo di trasformazione del volto dell'associazione criminosa, sempre più orientata ad un'azione imprenditoriale, certamente più sicura e generosa di guadagni (cfr. Cap. XIII).

E così, grazie all'opera illecita di PELAGGI, GIGLIO e RIILLO, è stato ridato vita al sistema di reimpiego che, inizialmente portato avanti dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino al 2008 (così come accertato con la forza di giudicato) si era trovato nell'impossibilità di proseguire la sua attività a causa dei fallimenti delle società impiegate in quel sistema e dell'intervento dell'Autorità giudiziaria.
Una volta approntato il nuovo sistema con la creazione di nuove società da utilizzare nel meccanismo delle frodi carosello e messi a disposizione nuovi (e vecchi) capitali, il sistema era di nuovo pronto ad operare. Sullo sfondo flussi di denaro che transitavano dai conti correnti creati *ad hoc* e finalizzati alla immissione e circolazione dei capitali anche tramite terzi soggetti apparentemente insospettabili, pur sempre legati agli attori del sistema.
Ma in questo sistema, in cui la continuità è data dalla figura dei fratelli PELAGGI e dagli investimenti della cosca ARENA (accertati con la forza di giudicato) l'elemento di novità è dato dagli investimenti della cosca GRANDE ARACRI e del suo capo Nicolino.
Diversamente da quanto si vedrà altrove (cfr., segnatamente, capi 83-119-120), qui il terminale degli investimenti è proprio rappresentato da GIGLIO Giuseppe, oramai passato nelle grazie della cosca cutrese ma, comunque, da sempre punto di riferimento di numerose famiglie mafiose crotonesi anche un tempo contrapposte (cfr. Cap. XIII- XV e Cap. IX)
Emblematica, in tal senso, la conversazione ambientale intercettata in data 21.4.2012 (prog n. 4247 RIT 1081/2011), nel corso della quale GIGLIO dice a BOLOGNINO di essere sempre stato volontariamente a disposizione di tutte le consorterie:

"GIGLIO: *Io il posso dire che la casa mia, è stata casa di tutti fraticé, quando (inc.), chiunque ha avuto bisogno di me... BOLOGNINO: Lo dicono tutti...* GIGLIO: *inc. BOLOGNINO: inc. di merda, di disonesti...* GIGLIO: *Miché, e credimi che davvero ti parlo come un fratello, io gli ho dato sempre, ho aiutato sempre a tutti, che non* (inc).. *che se mi venivano imposte le cose, puoi stare tranquillo, non voglio sentire niente Miché, ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticé, vuoi ammazzare... BOLOGNINO: Si (inc.)*
GIGLIO: *Ammazzami, però non te lo do io Miché, tu quando mi dici no, che hai aiutato a questo qua, oh! Fai quello che cazzo vuoi, fraticè, pestatemi, fai quello che vuoi, non te ne do. (...).* E ancora: GIGLIO: *Miché, tu allora tu ti puoi incazzare quando c'è una giusta causa, cioè io mi posso incazzare perché mi segui, dal momento che tu hai avuto bisogno, non solo tu, hai capito? Mi sono messo a disposizione che cazzo mi vieni a cer... cioè mi segui quello che ti voglio dire Miché?*
BOLOGNINO: E' giusto, ma il bello è che .
GIGLIO: *A qualsiasi tavolo che ci sediamo, mi segui, cioè non puoi dare torto, nessuno mi può dare torto...*
BOLOGNINO: Quando arriva a te Pino che succede una cosa, tu quella mattina dovevi dire ma che cazzo siete venuti a fare qua (inc.), ma un'azione di queste, me la meritavo io?(conv. ambientale n. 4248 RIT 1081/2011)

GIGLIO si dovrà poi recare a Cutro al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino per rendere conto dei ritenuti ammanchi di denaro.
L'ascolto e la trascrizione di una conversazione captata all'interno della tavernetta dell'abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI (progr. n. 24601 del 08/07/2013), dimostra direttamente il coinvolgimento di costui nel sistema del reimpiego congegnato. Nel corso del dialogo, alla presenza anche di DILETTO Alfonso, di LAMANNA Francesco e di un terzo soggetto non identificato a nome Michele, Nicolino GRANDE ARACRI dapprima fa riferimento al proprio coinvolgimento nel cosiddetto affare delle "piastrelle" (cfr. capo 94) e, poi, accusa GIGLIO Giuseppe di aver incamerato soldi cui non aveva "diritto", tanto da averlo convocato, insieme ai VERTINELLI, per questo motivo, a Cutro:
"*GRANDE ARACRI NICOLINO: Tre per cinque quindici, 150 mila, ora penso che sono.. quanti sono, 100 mila euro di... 100 mila euro. Alla fine diciamo, il Mario ora che metteva di nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io cercavo (inc.) però noi diamo i soldi a Mario, non da* GIGLIO. *Hai capito? Praticamente noi abbiamo tolto, abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti per* GIGLIO, *che* GIGLIO *praticamente che è successo? Il Vertinelli un giorno prendo e lo faccio venire qua, all'inizio parliamo (inc.), I soldi, i televisori e i computer non li dovete tenere, non vi dovete tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e sono andati a portare (inc.) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (inc.) televisori.])* Nel successivo passaggio, inoltre, il capo cosca dice di essere venuto a conoscenza di tale circostanza analizzando i conti correnti intestati a CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, nonché fittizio intestatario delle società C.D.I. TECHOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l.:
"*...tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là... di quelli... incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di... incompr. ... con CURCIO... là... come si chiama? CURCIO... che gli viene? cognato? genero? non lo*

so... cognato... è cognato... cognato... controllo il conto corrente di quello là... di che mi accorgo? i televisori... i soldi dice che si erano persi... "e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi" ... "no", dice, "veramente io non lo sapevo". "non lo sapevi?", "non lo sapevo", "non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare", mi ha detto "ora l'ho saputo", ha detto, gli ho detto "ma tu pensi che io l'ho saputo così... l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato, ah?" ... incompr. ... mi ha detto... mi ha detto "va bene, vediamo come possiamo fare... non me n'ero accorto... se li devo cacciare li caccio" ... pippì ... pappà ...).
Su richiesta del DILETTO, inoltre, il GRANDE ARACRI sottolinea di avere comunicato a GIGLIO che quest'ultimo avrebbe necessariamente dovuto procedere alla restituzione dei denari mancanti: *"mi ha detto... dice che ora vede come può fare... così... colà... gli ho detto "ci devi dare i 110"*

Ancora una volta, dunque, così come era accaduto in passato, così come è stato accertato all'esito della indagine *POINT BREAK*, il gruppo criminale calabrese rivendica il denaro. Questa volta, però, il gruppo criminale è quello dei GRANDE ARACRI che in quel sistema, unitamente alla cosca ARENA, aveva investito le proprie ricchezze proprio tramite il suo capo, Nicolino.

Accertata dunque l'esistenza del sistema fraudolento di reimpiego dei denari delle cosche isolitana e cutrese, può scendersi ora a valutare la posizione dei singoli imputati nell'ambito delle singole fattispecie loro rispettivamente contestate ai capi 96, 97 e 98.

RIILLO Pasquale, (insieme a GIGLIO e PELAGGI Paolo) ha materialmente contribuito non solo alla creazione e gestione del sistema societario e alla immissione e circolazione dei capitali illeciti, ma ha altresì partecipato alla attività di fatturazione per operazioni inesistenti, intrattenendo i rapporti con gli altri correi coinvolti nel sistema fraudolento provvedendo sistematicamente alla gestione degli investimenti volta a generare ulteriori profitti illeciti.
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in dispositivo, con la precisazione che, per mera omissione materiale, non è stata indicata la responsabilità per il reimpiego dei profitti della cosca ARENA.

BUSIA MARCO è l'intestatario fittizio della MB TRADING. Le numerose telefonate captate nell'aprile del 2010 e sopra indicate dimostrano inequivocabilmente che la società era in realtà gestita da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo, che si avvalevano, per la gestione, anche di VULCANO Mario. In questo contesto, tuttavia, BUSIA partecipava attivamente alla gestione seguendo e collaborando alla attività dei coimputati, provvedendo alla gestione e al controllo delle operazioni di fatturazione, degli adempimenti bancari, delle spedizione delle merci. In questo senso si collocano le parole del collaboratore di giustizia che ha evidenziato il ruolo attivo di BUSIA nello sdoganamento dei televisori.

Non va poi dimenticato che BUSIA è uomo sempre vicino a RIILLO Pasquale, con il quale condivide consapevolmente la attività illecita come attestato anche dall'accertamento della loro penale responsabilità per i reati contestati ai capi 156 e 157 (cfr. Cap. X).
Ben si comprende allora, come anche rispetto agli illeciti in esame BUSIA abbia consapevolmente partecipato alla perpetrazione degli stessi, mettendosi a completa disposizione dei tre fondamentali attori (RIILLO, GIGLIO e PELAGGI) nella condivisione delle finalità e nella consapevolezza che nel sistema erano convogliati denari di provenienza illecita gestiti, peraltro, dallo stesso RIILLO di cui è fidato uomo.
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in dispositivo.

VULCANO Mario, è socio ed amministratore della società cartiera RUFFO e concorre a gestire la società MB TRADING insieme a BUSIA sotto le direttive di GIGLIO, RIILLO e PELAGGI. Egli, esponente del sodalizio criminoso (cfr. sentenza abbreviato) è perfettamente a conoscenza delle operazioni che venivano compiute, tanto che, come eloquentemente riferito dal GIGLIO, era proprio lui ad accompagnare CURCIO Domenico in banca Monte Paschi di Cavriago per eseguire alcune operazioni. VULCANO Mario, in altri termini dava disposizioni alla banca, mentre CURCIO Domenico apponeva solo le firme.
Al pari di BUSIA, le intercettazioni captate dimostrano come egli partecipasse attivamente alla gestione seguendo e collaborando alla attività dei coimputati provvedendo alla gestione e al controllo delle operazioni di fatturazione, degli adempimenti bancari, delle spedizione delle merci. In questo senso si collocano le parole del collaboratore di Giustizia che ha evidenziato il ruolo attivo di VULCANO nello sdoganamento dei televisori.

Come si è detto VULCANO è esponente del sodalizio emiliano (cfr. sentenza abbreviato) del quale condivide fini e attività, soprattutto attraverso la figura di GIGLIO Giuseppe con il quale opera costantemente (cfr. in specie, capi 83-107) .
Ben si comprende allora, come anche rispetto agli illeciti in esame VULCANO abbia consapevolmente partecipato alla perpetrazione degli stessi, mettendosi a completa disposizione dei tre fondamentali attori (in primo luogo GIGLIO e, comunque RIILLO e PELAGGI) nella condivisione delle finalità e nella consapevolezza che nel sistema erano convogliati denari di provenienza illecita gestiti, peraltro direttamente dal GIGLIO di cui è fidato uomo.
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in dispositivo

CURCIO Giuseppe, suocero di GIGLIO Giuseppe, è l'intestatario fittizio e formale amministratore della I.N.T. Srl di fatto gestita da GIGLIO Giuseppe. Egli si è prestato a questa attività, per la quale era stata deliberata ed attuata l'immissione di 100.000 euro nelle casse societarie, di cui egli non aveva certamente la minima disponibilità, avendo presentato un'unica dichiarazione dei redditi nel 1997 dichiarando un reddito imponibile assolutamente inadeguato a quella operazione. Nel corso degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di

Finanza si è prestato a coprire l'operatività del sistema e, soprattutto, ha prestato la sua concreta azione al sistema fraudolento provvedendo, insieme ad altri, al versamento degli assegni sui conti correnti (MALU e REXI) che garantivano il flusso dei denari e, dunque, l'operatività del sistema.
Di CURCIO Giuseppe hanno riferito anche i collaboratori di Giustizia, VALERIO Antonio (cfr. udienza 17.10.2017) e MUTO Salvatore (cfr. udienza 30.11.2017) che, riscontrandosi tra loro, e perfettamente riscontrati dal materiale probatorio qui indicato, lo hanno definito come uomo di fiducia di GIGLIO, intestatario fittizio delle sue società e a sua completa disposizione nello perpetrazione di attività illecita.

PRESIDENTE – D'accordo. 39. Questo signore è CURCIO Giuseppe, nato a Cutro...
IMPUTATO VALERIO – È il suocero di GIGLIO, *è il suocero di* GIGLIO *questo qua, ma così com'è messo...*
PRESIDENTE – Non lo ha riconosciuto.
IMPUTATO VALERIO – Non avrei mai detto che è lui.
PRESIDENTE – Lei lo vedeva il suocero di GIGLIO*? Lo incontrava?*
IMPUTATO VALERIO – Mah, signor Presidente, in modo sporadico ed io lo ricordo che ero un ragazzino io, ragazzino e ragazzina la moglie di GIGLIO *ed io che frequentavo loro perché loro..., il CURCIO aveva sposato una* RIILLO, *che è parente, diciamo, degli zii, ecco, avevamo dei parenti in comune e venivano lì al mare, pertanto erano dai Rizzo (fonetico) ed io, con Sazizzu (fonetico) eravamo sempre..., eravamo ragazzini ed eravamo in compagnia sia della Mariella che della cugina* RIILLO...
PRESIDENTE – Senta, CURCIO Domenico che ruolo aveva nell'attività dell'associazione del genero?
IMPUTATO VALERIO – Era sempre a disposizione del genero e, sì, appunto, del genero, era una persona, insomma, quello che gli diceva Pino era...
PRESIDENTE – E che cosa diceva Pino? Che cosa faceva per Pino?
IMPUTATO VALERIO – Quello che gli faceva fare..., "Fai il prestanome" e faceva il prestanome, "Intestati questo" e faceva quello, "Vai a prendere i soldi" ed andava a prendere soldi", quello che gli diceva Pino lui faceva.
PRESIDENTE – Quindi lavorava nelle aziende di Pino GIGLIO*? A disposizione di Pino* GIGLIO*?*
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì sì, a disposizione di Pino GIGLIO, *come no, come anche l'altro.... il figlio.*

IMPUTATO MUTO *S. – Sì, era il suocero di* GIGLIO *Giuseppe, è cugino di CURCIO Salvatore, detto "Volpò" (fonetico), so che faceva..., 3 anni fa faceva il falegname.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che tipo di rapporto aveva, oltre quello parentale, con GIGLIO*? Lei sa se cooperava con lui in attività lecite, illecite...*
IMPUTATO MUTO *S. – Sì, era il suocero di* GIGLIO *Giuseppe, è cugino di CURCIO Salvatore, detto "Volpò" (fonetico), so che faceva..., 3 anni fa faceva il falegname.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che tipo di rapporto aveva, oltre quello parentale, con GIGLIO*? Lei sa se cooperava con lui in attività lecite, illecite...*

IMPUTATO MUTO *S. – Si, sì, è usato da* GIGLIO *come prestanome, ecco, come.... nelle società di* GIGLIO *era.* (cfr. udienza 30.11.2017)

Peraltro CURCIO Giuseppe è ben noto al VALERIO, conoscendolo sin dalla giovane età, essendo soggetto che gravitava intorno a Ruggero Rosario detto Tre dita, l'uomo che uccise suo padre per questioni che affondavano le loro origini in lontani dissapori legati al contesto criminale cutrese (cfr. Cap. XIII). Orbene, CURCIO Giuseppe, che faceva il falegname (come affermato dal MUTO) era vicino a quel soggetto, gli forniva anche lavoro, e aveva una *"criminalità consistente e certificata"*

IMPUTATO VALERIO – Bene, allora volevo precisare che... Perché questo è venuto dal momento che noi parlavamo di Tre Dita e dei fatti che faceva nei confronti dei miei parenti, nei confronti di tutti i cutresi e a chi soprattutto dava fastidio diciamo nella questione dell''ndrangheta, pertanto sia Tre Dita come ho detto, che poi si avvaleva del fratello, del figlio e di altri, di Ferdinando MUTO, *di Roberto Soda. E quindi facendo questi nomi, sembrano buttati lì a caso ma invece hanno una storicità criminale bella – come dire – consistente e certificata. Quindi oltre a Roberto Soda, c'era con il Ruggero il CURCIO Domenico, Peppe CURCIO che gli offriva anche il lavoro che avevano una falegnameria e pertanto diciamo questo sarebbe chiuso; poi l'altro aspetto è nella questione...*

PRESIDENTE – Scusi CURCIO Giuseppe, l'imputato del processo AEMILIA?

IMPUTATO VALERIO – No CURCIO Domenico, CURCIO Giuseppe diciamo il falegname è il papà che sarebbe suocero di GIGLIO, *per intenderci signor Presidente.*

PRESIDENTE – *Sì, perché CURCIO Giuseppe è invece il cognato di* GIGLIO, *l'imputato.*

IMPUTATO VALERIO – CURCIO Domenico sarebbe cognato di GIGLIO, *così lo facciamo...*

PRESIDENTE – E CURCIO Giuseppe che è imputato in questo processo?

IMPUTATO VALERIO – E' il suocero, è il falegname che dava lavoro a Tre Dita.

PRESIDENTE – Ed è la persona di cui sta parlando?

IMPUTATO VALERIO - No, è per completezza delle cose in modo che abbiamo un quadro completo delle...

PRESIDENTE – Sì sì. Questo CURCIO Giuseppe di cui lei ora sta parlando... Volevo solo sapere se è l'imputato del processo AEMILIA.

IMPUTATO VALERIO – Sì, questi affiancavano erano sodali del Tre Dita, come anche del – come si chiama – del Totò Dragone, combatteva ste guerre e non le combatteva mica da solo, quando dico Ciampà Coniglio non è solo il Ciampà Coniglio ecco, era questo che volevo...

PRESIDENTE – Quindi CURCIO Giuseppe nato a Cutro il 13.9.1949 è il CURCIO Giuseppe falegname, suocero di GIGLIO *che agiva con il Ruggero di cui lei sta parlando.*

IMPUTATO VALERIO – Certamente sì.

PRESIDENTE – Okay, prego

Il collaboratore ha ribadito il concetto all'udienza del 17.11.2017

IMPUTATO VALERIO – Poi questi... Il figlio Mimmo, Domenico CURCIO. Poi questo è colui che assunse il Rosario "Tre Dita" in falegnameria, quindi è una persona che...

PRESIDENTE – Quindi questo CURCIO Giuseppe?

IMPUTATO VALERIO – CURCIO Giuseppe, sì sì.

PRESIDENTE – Ah, questo..., il suocero di GIGLIO *fu...*
IMPUTATO VALERIO – Gli ha fatto l'assunzione...
PRESIDENTE – E fui colui che diede.. , assunse in falegnameria il "Tre Dita"?
IMPUTATO VALERIO – Il "Tre Dita", inizialmente, e poi lui si è fatta la sua e dove fu poi ucciso.
PRESIDENTE – Ho capito. Quindi ha una storia.... appunto, lei lo conosce da lungo tempo questo CURCIO Giuseppe?
IMPUTATO VALERIO – Mah, le dico, signor Presidente, ero ragazzino io da quando conosco..., che poi lui è, tra virgolette, è un parente attraverso una..., dei Catalani, che adesso non sto nemmeno a raccontarlo, è un parente lui. quindi c'ha sempre visto in maniera..., gli fu imposta l'assunzione e lui l'ha fatto. quindi non è che...
PRESIDENTE – Gli fu imposta l'assunzione di chi?
IMPUTATO VALERIO – Da parte...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Tre Dita"?
IMPUTATO VALERIO – Da parte dei Dragone e Ciompà, signor Presidente, all'epoca, insomma...
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – A Cutro lui aveva la falegnameria, lui, il "Tre Dita", era falegname e gli fu imposta un po', non un po', gli fu imposta e quindi...
PRESIDENTE – Va bene.
IMPUTATO VALERIO – Finché che lui..., il "Tre Dita" non si è fatta la sua ha lavorato da CURCIO Giuseppe, tant'è che la casa di CURCIO Giuseppe poi la comprò Sazizzu, la sventrò tutta dove c'era, appunto, la falegnameria ed adesso è di proprietà di mio cugino Sazizzu, Antonio Brugnano.

In questo contesto, allora non è revocabile in dubbio come CURCIO Giuseppe, da tempo inserito ed operante in un sistema criminale attorno al quale gravitava condividendone le dinamiche, abbia consapevolmente prestato la propria azione all'operatività del sistema organizzato dal suocero, condividendone le finalità. In questo senso si spiegano azioni tanto eclatanti, come l'aumento così ingente del capitale della INT della quale risultava amministratore pur non avendo la benché minima capacità reddituale, o l'impegno attivo nel versamento di assegni sui conti correnti MALU e REXI.
D'altro lato, di quel sistema illecito si giovava non solo lui, che certamente beneficiava di un ritorno economico non essendo verosimile pensare che egli agisse per puro altruismo, ma la sua intera famiglia, prima fra tutti la figlia, moglie di GIGLIO, che dall'arricchimento del marito trovava diretto giovamento.
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in dispositivo

PELAGGI FRANCESCO, nipote di PELAGGI Paolo, trova impiego all'interno della CORE TECHNOLOGY, nella veste formale di responsabile commerciale della società. Le molteplici conversazioni intercettate mettono in luce il suo impegno nella elaborazione delle false fatture

e nella gestione delle fittizie cessioni di merce da parte della società ed in favore della stessa, sempre al servizio dello zio Paolo.
Sotto tale ultimo aspetto, va evidenziato che PELAGGI Francesco è nipote di PELAGGI Paolo e costantemente al servizio dello stesso, come dimostrato dalle intercettazioni già riportate (progg. 43 RIT 1162/2010; 3358 e 105 RIT 722/2010; 61 RIT 633/2010, n. 2930 RIT 722/2010).
Della consapevolezza e della condivisione dei fini della attività illecita vi è prova nel tenore oltremodo esplicito dei dialoghi che PELAGGI Francesco tiene non solo con lo zio Paolo, ma anche con GIGLIO, i quali, insieme a RIELLO, erano gli ideatori, promotori ed organizzatori del sistema del quale si sentono liberi di parlare tranquillamente con PELAGGI Francesco, evidentemente condividendone presupposti operativi e finalità.
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in dispositivo

Anche la collocazione nel sistema di COSTI Omar è stata disegnata compiutamente in sede di analisi dei capi sopra menzionati. Egli, invero, in veste di socio ed amministratore di fatto della MINIMUM e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SINK, gestiva gli affari illeciti posti in essere mediante le società testé indicate, ponendosi a disposizione del trio PELAGGI-GIGLIO-RIELLO (cfr. tra le altre, prog. nn. 158 e 174 RIT 1162/2010 prog. n. 2933 RIT 722/2010; prog. n. 553 del 22.4.2010 RIT 722/2010).
L'inserimento della società MINIMUM nel disegno rappresentativo dell'architettura operativa del sistema illecito non fa altro che confermare l'assunto.
Vanno peraltro effettuate alcune precisazioni in ordine ad alcuni circostanze invocate dalla difesa a sostegno dei propri assunti:
- la documentazione prodotta a difesa non solo si riferisce ad operazioni commerciali riferibili ad anni diversi da quelli in contestazione ma, come testimoniato dai periti, risulta comunque ininfluente sulla ricostruzione contabile in quanto generica e ed inaffidabile dal punto di vista contabile essendo priva di qualsiasi elemento che ne comprovi tecnicamente la riferibilità alle operazioni commerciali esaminate;
- non è in discussione, né è rilevante che la MINIMUM srl possa avere svolto, in parte, anche attività commerciale non riconducibile alla falsa fatturazione;
- la MINIMUM è, come detto, inserita in quello schizzo che descrive la architettura operativa del sistema. A nulla rileva che nello stesso sia inserita una società come Telecom, peraltro non nuova a vicende giudiziarie come accertato dalle sentenze prodotte (cfr. PP 37548-10 Telekom Sparkle-PUGLIESE Franco);
- l'inesistenza della società MULTIMEDIA Corporate è stata acclarata in questa sede oltre che dagli accertamenti della Dogana Austriaca, eppure nella documentazione dell'imputato sono presenti fatture di vendita a quella società; si ricordi che MULTIMEDIA ha come fondamentale cliente MB TRADING, altra cartiera, che aveva acquistato anche presso il fornitore MINIMUM;
- gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e delle altre Autorità di vigilanza ai cui controlli è stata sottoposta la MINIMUM hanno palesato un sistema fraudolento in ambito nazionale e comunitario nel quale era coinvolta la società;

- dall'esame della documentazione prodotta dalla difesa, in relazione anche alla procedura di ispezione, si rileva che: i) quanto alla documentazione relativa alla procedura di *inspection* le mail e le fatture, sono attinenti giacenze di magazzano ed attività commerciali istaurate dalla MINIMUM, tra il 2011 ed il 2012, in un periodo successivo alla contestazione e, laddove indicato, riguardano imprese (come la MESCAL) non ricomprese nei capi di imputazione (cfr. ALLEGATI 1, 2, 3, 4, 5 prodotti dalla difesa); ii) nel corso del dibattimento è stato peraltro dimostrato che gli imputati hanno fatto eseguire i trasporti di "scatole vuote" o contenenti materiale di scarsissimo valore così da documentare artatamente le fittizianente compravendite (cfr. dichiarazione resa dal Maresciallo D'Agostino in ordine ai due sequestri operati il 30.6.2010 - scatole spedite contenenti "gusci" di Hard-disk - ed il 9.7.2010 - le scatole vuote dei televisori SAMSUNG, perfettamente imballate -; iii) si tratta di una procedura nota agli imputati e già utilizzata da PELAGGI Paolo per garantire alle false fatturazioni una parvenza di liceità (cfr. sopra intercettazioni e teste D'Agostino udienza 26.10.2016 da pag. 65 e da pag. 89).
- PELAGGI Paolo, all'udienza del 6.7.2017 ha dichiarato di aver inserito COSTI Omar e la MINIMUM S.r.l. nel sistema delle frodi carosello, architettato con GIGLIO Giuseppe: *Del tipo società di occulti, perché avevamo un'azienda che curavamo insieme omissis... Societari occulti, perché non c'era niente di giuridico, nero su bianco, no? ...omissis... Diciamo che metto in piedi di nuovo quello che era un po' lo schema che si usava con Point One, che è uno schema fraudolento per l'evasione fiscale principalmente ...omissis... Ah, COSTI Omar, ok, ok. Mi dica ...omissis... Sì, l'ho conosciuto sempre nell'ambito di questo lavoro che facevo con la CDI... omissis... Sì, Minimum e CDI, l'abbiamo adottato anche con la MMC in Svizzera, la Multimedia Corporate)*".
- le dichiarazioni rese dalla commercialista Biliardi Silvia all'udienza del 16.9 29017 attestano un controllo puramente formale, sulla carta, delle transazioni commerciali e non sulla reale esistenza delle compravendite da parte della MINIMUM S.r.l. *("... omissis .. PRESIDENTE - Sì, ma lei non le vede le esportazioni, lei vede i documenti cartacei?', TESTIMONE, BILIARDI - Sì, quello sì, mi scusi/, PRESIDENTE - Lei vede la carta: TESTIMONE. BILIARDI - Io sulla base di quello, vengono fatti i conteggi per stabilire se un soggetto lo è o meno', PRESIDENTE - Lei vede la carta, che le porta il suo cliente., TESTIMONE. BILIARDI - Assolutamente sì omissis... DIFESA, AVV. CARLETTI - Del controllo dell 'Agenzia delle Dogane lei ricorda se a conclusione, quando fu emesso questo PVC, il signor De Giuseppe disse qualcosa di particolare? Le è rimasto impresso qualcosa?', TESTIMONE. BILIARDI - Mi era rimasto impresso il fatto che facciamo le cose molto regolari, come operazioni, nel senso che c'era tutto documentato, le verifiche, diritti, quelle cose lì... omissis... PRESIDENTE - ...Il suo controllo è stato puramente formale e esterno rispetto a queste società? O ha fatto un controllo intrinseco di effettività, di realtà delle operazioni, di correttezza intrinseca dei bilanci?', TESTIMONE, BILIARDI - In che senso? Se sono andata a verificare che c'era veramente la consegna della merce? Se andavo là di persona? No, questo no/ PRESIDENTE - Quindi lei tutte le sue analisi e le sue responsabilità sulla effettività della documentazione, lei non può dire niente però/, TESTIMONE, BILIARDI - No, mi veniva consegnata, si facevano dei controlli/, PRESIDENTE - Lei ha parlato anche di alcune fatture false che furono contestate dalla Guardia di Finanza.', TESTIMONE, BILIARDI - Esattamente, per noi arrivavano quei documenti lì: PRESIDENTE - Quindi tutta*

la sua attività è un 'attività esteriore, formale e sulla base di atti e documenti che le venivano consegnati dal cliente, documenti privati ovviamente, perché anche le fatture sono documenti privati, sul merito dei quali lei non può dire nulla/. TESTIMONE, BILIARDI - Sì, ma io non ho conosciuto né i fornitori personalmente, non ho seguito tutte le operazioni, la parte operativa non posso dire nulla.: PRESIDENTE - La sua è una valutazione meramente sulle carte.: TESTIMONE, BILIARDI - Sì, esatto.; PRESIDENTE - Prodotte dal suo cliente. Grazie, può andare... omissis... DIFESA, AVV. CARLETTI - Scusi, dottoressa, solo un'ultima cosa sulla domanda del Presidente, è un controllo formale, però allegato alle fatture c'erano anche dei documenti di trasporto? C'erano fotografie di merce?', TESTIMONE, BILIARDI - Sì, assolutamente sì.; PRESIDENTE - Fotografie di merce? Perché c'erano le fotografie di merce?: TESTIMONE, BILIARDI - No, a volte c'erano dei bancali forse, ma neanche no, le fotografie di merce forse no, questo l'ho detto io, c'erano i documenti di trasporto e queste cose qua, sì, i documenti essenziali, mercì le ho detto di sì, ma non sono convinta, sono andata., PRESIDENTE - Originale, quasi un excusatio non petita: DIFESA, AVV. CARLETTI - Perfetto non ho altre domande'')

- il teste escusso Cesarini Andrea, ha riferito (cfr. udienza 16.9.2017) in relazione alle fatture per operazioni inesistenti organizzate a richiesta di COSTI Omar (*"DICH CESARINI A. - lui mi ha detto che aveva un po 'abbassato il fatturato, quindi gli interessava il discorso di avere alcune fatture per poter alzare un po' il fatturato ed effettuare dei pagamenti a delle aziende che poi avrebbero riposato lui esclusivamente per un discorso di banca... omissis... Emisi le fatture come ci accordavamo, quindi come richiesto ...omissis... Alcune fatture emesse dalla mia ditta, in quel periodo la MESCAL, nei confronti della MINIMUM. O da altre ditte che servivano sempre la MINIMUM o che conoscevano me, quindi facevano fatture anche alla MINIMUM per altro materiale ...omissis .. Ricevevo il pagamento. Poi lo stesso materiale figurato, io lo rivendevo ad un 'altra azienda, che poi effettuava il pagamento alla MINIMUM; P. M. - Quindi era una triangolazione. DICH. CESARINI A. - Sì... omissis... c'erano operazioni per quello che riguarda materiale reale, che possono essere dei televisori che erano presenti in logistica che venivano acquistati e poi rivenduti alla MINIMUM omissis... O materiale come.. Alle volte gli serviva una fattura solo per fare un pagamento, girare un pagamento, quindi era una fattura di materiale inesistente*").

In conclusione, deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato COSTI Omar per i reati di cui ai capi 97 e 98 avendo egli consapevolmente e volontariamente messo a disposizione del sistema, la società MINIMUM srl e Sink per lo svolgimento della attività di falsa fatturazione in pieno accordo con PELAGGI e, per il suo tramite, GIGLIO e RIILLO al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne l'evasione a terzi.

Sussiste, indubitabilmente, anche l'aggravante dell'art. 416bis. 1 c.p.. emergendo con forza dalle prove disponibili che la finalità dei reati era quella di agevolare l'attività delle cosche GRANDE ARACRI e ARENA, in vista dell'ottenimento di profitti (illeciti) grazie agli investimenti affidati al PELAGGI e a GIGLIO Giuseppe. D'altro lato, l'aggravante in questione non si pone in rapporto di incompatibilità con il dolo specifico di evasione che connota i reati fiscali, trattandosi di finalità concorrente che ben può accedere all'oggetto del dolo specifico dei reati, addirittura accrescendone la connotazione illecita.

La partecipazione degli imputati all'associazione mafiosa emiliana o il loro gravitare intorno alla stessa o a quella cutrese o isolitana, anche tramite figure di spicco delle stesse con le quali condividono strategie criminali e la loro perpetrazione, fonda la prova della esistenza della aggravante per tutti gli imputati. Ed invero, gli stretti rapporti personali o fiduciari intercorrenti tra gli imputati e GIGLIO, PELAGGI e RILLO (nei termini testè descritti) e la piena fiducia riposta da questi ultimi nella loro azione (attestata dalla eloquenza dei dialoghi), dimostrano la piena consapevolezza da parte di ciascuno della finalità criminale sottesa a quel complesso sistema illecito, al quale, del resto, non poteva essere consentita la partecipazione se non a persone che godevano di piena fiducia da parte dei loro promotori.
In altri termini, le prove hanno dimostrato come tutti gli imputati, legati da stretti legami familiari o fiduciari, operassero in una sinergia tale da provare non solo la piena condivisione dei fini, ma anche la consapevolezza che tramite la loro azione avrebbero incrementato la ricchezza della associazione criminosa, che dalla attività di falsa fatturazione e dal sistema del reimpiego traeva una delle fonti principali di arricchimento e dalla quale dipendeva, in definitiva, anche il loro guadagno personale
Tanto vale anche per l'imputato COSTI Omar, rispetto al quale il processo ha dimostrato la conoscenza degli esponenti del sodalizio, qui confermata dal tenore delle conversazioni intercettate, la loro caratura criminale, tanto da avvalersi della loro azione, anche intimidatoria mosso dal proprio tornaconto economico (cfr. Cap. VII capo 70). Nel caso in esame questo tornaconto era indissolubilmente legato alla proficua perpetrazione delle frodi carosello unitamente agli imputati, con i quali condivideva le mire di illecito arricchimento del sodalizio, consapevole di poterne beneficiare personalmente.

8. CAPO 99

La vicenda in cui si inserisce l'imputazione contestata attiene ad un'operazione di cui si riporta una breve descrizione.

OPERAZIONE n. 24 (fattura n. 32 del 18.5.2010).
La fattura in oggetto era stata emessa nell'ambito di un'operazione i cui protagonisti risultavano essere stati le società MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., SINK S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A. e relativa alla compravendita di n. 1.200 SD CARD 32 GB KINGSTON CLASSE 10.
Il giro era iniziato con la cessione dei beni sopra descritti da parte della prima società nei confronti dalla seconda, la quale aveva, a sua volta, venduto i medesimi prodotti alla SINK; seguiva la cessione di quest'ultima società in favore della CORE TECHNOLOGY ed, infine, quella della società testé indicata nei confronti della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A..

La vicenda nasceva dalla denuncia-querela presentata in data 20.10.2010 dal sig. Montali Gianluca, legale rappresentante ed amministratore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.. (prodotta all'udienza del 29.4.2016).
Tale società, costituita in data 28.05.2002 e avente sede legale in Langhirano (PR), frazione Pilastro, strada per Parma n. 35/A, aveva quale oggetto sociale "il commercio, il deposito, la

distribuzione, la progettazione, la costruzione, l'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica, il noleggio, la consulenza di prodotti hardware e software , nonché di prodotti ad alta tecnologia e simulari".
Secondo quanto riferito da MONTALI Gianluca nella suindicata denuncia-querela, che si riporta come fatto storico, tale società avrebbe iniziato ad intraprendere rapporti commerciali con la società I.N.T. S.r.l. (con sede in Gualtieri (RE) alla Via Bigi n. 2, costituta in data 10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe) giacché quest'ultima era in grado di fornire i prodotti venduti a prezzi concorrenziali.
Successivamente, PELAGGI Paolo, rappresentante della succitata società, aveva richiesto alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI la propria disponibilità ad intrattenere rapporti commerciali con società estere; a partire dal settembre 2009 e fino al febbraio 2010, la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI aveva iniziato ad intrattenere rapporti con la MULTI MEDIA CORPORATE.
Progressivamente la MC INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI, sotto consiglio di PELAGGI Paolo, instaurava rapporti commerciali anche con la CORE TECHNOLOGY; in particolare, per ciò che qui interessa, con la fattura n. 35 del 24.05.2010, la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI acquistava dalla CORE TECHNOLOGY 1.200 SD CARD che sarebbero dovute essere oggetto di cessione in favore della società elvetica.
Tuttavia, tale compravendita non veniva realizzata in quanto MULTI MEDIA CORPORATE si era resa irreperibile, non procedendo né al ritiro della merce né all'annullamento dell'ordine né al saldo della precedente fattura n. 22 del 21.4.2010 relativa alla compravendita di 2.000 PEN DRIVE.
Pertanto, il mancato pagamento a saldo della fattura da parte della MULTI MEDIA CORPORATE aveva, con ogni probabilità, bloccato l'operazione.
Sempre secondo quanto riferito dal MONTALI, a seguito dell'arresto di PELAGGI Paolo nel luglio 2010, si erano presentati negli uffici della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato (quest'ultimo presentandosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY) chiedendo il pagamento delle sopra citate fatture nn. 22 e 35, per il complessivo importo pari ad euro 537.462,00 (la cui titolarità era stata retrocessa, in forza di un rapporto di factoring, dalla BANCA IFIS alla CORE TECHNOLOGY).
MONTALI dichiarava, inoltre, che in quell'occasione aveva evidenziato che i beni oggetto della fornitura erano stati richiesti alla CORE TECHNOLOGY esclusivamente al fine di soddisfare le richieste di MULTI MEDIA CORPORATE; pertanto, aveva richiesto al GIGLIO di attendere, in quanto non avrebbe potuto procedere al pagamento richiesto, non avendo ricevuto alcun versamento da parte della società svizzera.
Nel settembre 2010, la CORE TECHNOLOGY inoltrava comunque formale sollecito di pagamento per complessivi euro 537.000,00 e in quel momento la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI decideva di porre in vendita le SD CARD fino a quel momento rimaste in giacenza.
Tuttavia, tale cessione non aveva avuto luogo in quanto, come riferito dal Montali, Meles Fabrizio, dipendente della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, avendo

necessità per uso personale di utilizzare una della SD CARD, ne aveva prelevato una dalla fornitura.
A questo punto, il Meles si era accorto che l'oggetto non fungeva all'utilizzo suo proprio, in quanto trasferiva solo una parte dei files, presentando la dicitura "file corrotto" per la restante parte. Ritenendo che si trattasse di malfunzionamento di un singolo bene, lo stesso aveva effettuato ulteriori verifiche su altre SD CARD, ottenendo sempre il medesimo risultato.
Pertanto, nella convinzione che si trattasse di una partita di merce difettosa e considerato che i beni erano ancora in garanzia, provvedeva ad inviare un campione di una decina di beni alla casa madre.
Con una mail del 29.9.2010 la società produttrice KINGSTON (prodotta all'udienza 26.4.2016) comunicava alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI che si trattava di prodotti contraffatti e richiedeva alla stessa i dati del fornitore al fine di poter agire a tutela del proprio prodotto.
A seguito di ciò, si procedeva, pertanto, alla nomina di un consulente tecnico al fine di accertare la contraffazione delle SD CARD riportanti il marchio KINGSTON. In data 13.6.2011 veniva depositata perizia tecnica redatta dal consulente appositamente nominato, dott. Cisleghi Fabio, e in data 20.6.2011 veniva redatto presso gli Uffici del Nucleo di Polizia Tributaria di Parma verbale delle operazioni compiute e delle dichiarazioni ricevute. Più specificamente, la suddetta perizia accertava che le SD CARD in parola risultavano difformi dagli originali sia per l'etichetta che per le caratteristiche tecniche (in particolare, le etichette indicavano una classe di velocità 10, mentre la velocità effettiva era risultata essere non superiore alla classe 4) sia, infine, per le scritte riportate sul retro delle medesime SD CARD. Inoltre, la KINGSTON DIGITAL EUROPE LTD aveva provveduto ad effettuare le dovute verifiche (sia sotto il profilo estetico che sotto quello sostanziale della componentistica elettronica interna) tramite personale specializzato, che aveva accertato l'avvenuta contraffazione delle schede in oggetto. Alla perizia tecnica era stato, dunque, allegato il verbale delle dichiarazioni rese in data 23.5.2011 ad opera di Bernd-Michael-Fluegel, tecnico support engineer, esperto appositamente incaricato dalla KINGSTON al fine di accertare la contraffazione delle suindicate SD CARD (cfr. produzioni 29.4.2016)
Pertanto, come riferito dal Maresciallo Capo PASCARELLA Enzo all'udienza del 29.4.2016, in data 29.06.2011 gli ufficiali di Polizia Giudiziaria procedevano ad effettuare il sequestro dell'intera fornitura di merce sopra descritta presso gli uffici della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. Si era quindi proceduto in data 29 giugno 2011 al sequestro di 1.200 schedine per un valore di circa 1 milione di euro, direttamente presso la sede della MC INFORMATICA.

Accertata in tal modo la contraffazione del prodotto industriale ed acclarata l'utilizzazione delle 1.200 sd CARD contraffatte nell'ambito di una fatturazione per operazione inesistente inserita nel sistema di frode sopra accertato, è possibile valutare la penale responsabilità dei singoli imputati.
Vanno qui richiamate le considerazioni svolte per i singoli imputati in relazione alla loro veste, al loro ruolo e alla loro piena consapevolezza di agire in un complesso sistema illecito finalizzato alla frode e al reimpiego di ricchezza illecita.

In tale contesto, la natura palesemente illecita della condotta e la costante ricerca della massimizzazione del profitto all'interno di un sistema fraudolento rendeva altamente probabile la circolazione di beni di dubbia origine o con marchi contraffatti dovendosi qui evidenziarsi che il reato può essere ascritto all'agente anche a titolo di dolo eventuale. Del resto si è visto come una simile esperienza si era già verificata in passato, in relazione ai decoder *Birikino (*di cui ha riferito il Maresciallo D'Agostino) senza dimenticare che è stato ampiamente dimostrato come gli imputati facessero addirittura eseguire trasporti di "scatole vuote" o contenenti materiale di scarsissimo valore così da documentare artatamente le fittiziamente compravendite (cfr. Maresciallo D'Agostino in ordine ai due sequestri operati il 30.6.2010 - scatole spedite contenenti "gusci" di Hard-disk - ed il 9.7.2010 - scatole vuote dei televisori SAMSUNG, perfettamente imballate).
Né, tantomeno, è possibile porre in discussione la finalità di profitto in capo agli stessi imputati che, nel realizzare l'operazione sopra descritta, erano certamente mossi da intenti speculatori, considerato, appunto, l'inserimento della stessa nell'ambito del sistema fraudolento di falsa fatturazione il cui funzionamento è stato diffusamente descritto nei capi d'imputazione che precedono.

Anche quanto alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. valgono qui le considerazioni svolte per i reati che precedono, essendo la condotta per cui vi è qui condanna inserita in quel sistema fraudolento.

9. CAPI 106-107

Si trattano in questa sede due capi di imputazione che l'accusa ha formulato sulla base dei risultati delle indagini svolte dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona che, nella prospettiva d'accusa, avrebbe disvelato un sistema illecito basato sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla frode fiscale ed alla concessione di prestiti usurai, tramite l'utilizzo di un'articolata rete di strutture societarie e che si avvaleva non solo di compiacenti prestanome, ma anche dell'apporto tecnico di professionisti e di funzionari di istituti di credito che avrebbero agevolato la consumazione dei delitti.

Rispetto a questi capi è già stata accertata con la forza della cosa giudicata, la responsabilità di GIGLIO Giuseppe, il *dominus* del sistema (non diversamente da quanto accertato nel meccanismo fraudolento oggetto dei capi 96 e ss) e di CLAUSI Agostino Donato, il suo fidato commercialista.

L'analisi prende le mosse dal capo 106 e dalla ricostruzione effettuata, sul tema, dall'Accusa sulla base delle intercettazioni telefoniche e della documentazione sequestrata, salvo poi verificarne la correttezza all'esito dell'esposizione della restante parte del compendio probatorio. L'analisi sarà condotta senza mai perdere di vista l'elaborato tecnico dei periti contabili, che hanno proceduto all'analisi tecnica di tutte le prove disponibili e della gran mole di documenti prodotti, in gran parte contenuti nel DVD acquisito all'udienza del 20.7.2016.

9.1. Sulle operazioni di prestito a Gangi Giovanni

Il Maresciallo De Acutis Sabatino, all'udienza del 20.7.2016, ha innanzitutto spiegato, in termini generali, il meccanismo e le operazioni di prestito di denaro effettuato, in ipotesi, dagli imputati a Gangi Giovanni ed a Bonacini Francesco, due imprenditori ritenuti in stato di bisogno, attraverso lo strumento delle false fatturazioni: *"dai rapporti bancari della società operativa GIGLIO S.r.l. venivano eseguiti o bonifici bancari o assegni e venivano veicolate delle provviste finanziarie a favore di alcune società ritenute cartiere, come la TRASMOTER S.r.l., l'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni e l'ARGON, riconducibile a BELFIORE Carmine. Dopodiché queste somme ricevute venivano monetizzate, sempre da FLORO VITO Gianni, BELFIORE, eccetera, e venivano consegnate brevi manu proprio a chi aveva bisogno di questi soldi, quindi in questo caso Gangi Giovanni e Bonacini Francesco"*. (verb. Stenop. Del 20.07.2016 pag. 10-11). La concessione del prestito sarebbe avvenuta in contanti, mentre la restituzione del capitale mediante canali bancari.

Ciò detto in termini generalissimi, con specifico riferimento alle ipotizzate operazioni di prestito effettuate al Gangi, il reste ha innanzitutto evidenziato che il suo stato di bisogno era evincibile dalla telefonata registrata al prog. 7614, RIT 214/12 oltre che, implicitamente, dalle espressioni e dalle parole usate e pronunciate nelle telefonate intercorse tra la segretaria Gherardi e FLORO VITO Gianno quali *"Si, sì, abbiamo bisogno perché dobbiamo pagare i dipendenti"* (cfr. verbale udienza 20.7.2016 pag 47).

Quanto alla posizione dei singoli imputati, GIGLIO era, nella prospettiva d'accusa, il reale finanziatore del prestito, mentre FLORO VITO Gianni, l'organizzatore che monetizzava le disponibilità economiche, le consegnava all'usurato e ritirava le restituzioni. In questo sistema BELFIORE Carmine avrebbe coadiuvato il FLORO VITO consegnando in alcune occasioni il contante all'usurato e mettendo a disposizione anche i conti correnti delle sue società, quali la ARGON S.r.l.

Il ruolo degli imputati si evincerebbe dalle seguenti operazioni ricostruite sulla base delle conversazioni intercettate e suffragate, *per tabulas*, dai documenti acquisiti.

Operazione n.1

Il 29.6.2012, ha spiegato il teste, venivano intercettate alcune telefonate che davano atto di un passaggio di una provvista di 16.000 euro in denaro contante da GIGLIO Giuseppe nelle mani di Gangi Giovanni, tramite FLORO VITO Gianni, il quale aveva organizzato la dazione di denaro al Gangi per l'importo di soli di 10.000 euro (a causa di problemi di valuta legate alla posta). In quest'episodio FLORO VITO, siccome non si trovava a Reggio Emilia, si era appoggiato, per la dazione di denaro, a un suo conoscente, Innocenti Luigi.

La provvista finanziaria era partita, nella ricostruzione d'accusa, dalla GIGLIO S.r.l. e trasferita, mediante bonifico, sul conto corrente postale della TRASMOTER, ritenuta azienda cartiera ed amministrata da una testa di legno, però riconducibile sempre alla gestione di GIGLIO Giuseppe. Dalla TRASMOTER quella provvista veniva veicolata sul conto corrente postale di Innocenti Luigi.

E così: il 29 giugno FLORO VITO chiama Impellizzeri per riferirgli che avrebbe chiamato Innocenti per organizzare la dazione di denaro. Successivamente chiama l'Innocenti per

chiedergli il numero IBAN del c/c dove deve monetizzare la provvista (prog. 3346, 3385, 3408 RIT 214/12). GIGLIO Giuseppe avverte FLORO VITO che sta inviando il bonifico, (prog. 3412 214/12); FLORO VITO avverte quindi Innocenti che può recarsi in posta e che troverà la provvista da bonificare (prog. 3413RTI 214/12). Innocenti Luigi riferisce a FLORO VITO che il bonifico è arrivato (prog 3415 RIT 214/12). FLORO VITO comunica a GIGLIO il problema insorto in posta (prog. 3421 RIT 214/12). Successivamente FLORO VITO avverte Gangi che non sarà lui di persona a consegnare il contante (prog 3428 RIT 214/12). Innocenti avverte FLORO VITO che ha bypassato il problema (prog. 3444 RIT 214/12) e quest'ultimo chiama Impellizzeri e gli fornisce le indicazioni necessarie per incontrare Innocenti Luigi, che dovrà consegnargli il contante (prog 3446 RIT 214/12). Innocenti Luigi informa FLORO VITO che è riuscito a consegnare ad Impellizzeri Mario solo diecimila euro e che per la restante parte, quindi seimila degli originari sedicimila, si era già messo d'accordo con Impellizzeri per l'indomani mattina (prog 3458 RIT 214/12).

Quel giorno, sul conto corrente postale della TRASMOTER, numero 1005722077, veniva registrata un'entrata per 16.000 euro con un bonifico dalla GIGLIO S.r.l. ed un'uscita di pari importo con postagiro online verso la TRASMOTER.
La documentazione bancaria conferma che il bonifico da sedicimila euro, in uscita dalla TRASMOTER, è stato accreditato sul conto corrente postale numero 1004926596, intestato proprio a Innocenti Luigi. La causale è: *"Acconto fatture eseguite da TRASMOTER"* (cfr. allegato 11 contenuto nell'allegato DVD contenuto nelle produzioni effettuate dal PM il 20.7.2016, riguardante gli schemi dei movimenti sui conti correnti effettuati dalla TRASMOTER A Innocenti Luigi).

Operazione n.2
Altra operazione ricostruita dalla Guardia di Finanza è quella che si sviluppa tra il 13 e il 16 agosto 2012. In data 16.8.2012, ha spiegato il testimone, Gangi riceve circa 17.600 euro. Il giro era iniziato il 13 agosto, quando GIGLIO bonifica una provvista finanziaria dell'importo di 17.511 euro a FLORO VITO Gianni sul conto corrente 2345 acceso presso la Banca Monte Parma e intestato all'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni. Quest'ultimo, in data 16 agosto, quindi tre giorni dopo, gira questi 17.600 euro su un conto corrente intestato a una delle società di Gangi, la GROUP EURO SERVICE attraverso due operazioni: una in entrata per 17.511 con la causale: *Bonifico a vostro favore da GIGLIO S.r.l.;* e una in uscita: *"disposizione di bonifico a favore di GROUP EURO SERVICE S.r.l."*

La movimentazione sinteticamente descritta emergeva dalla conversazioni telefoniche. FLORO VITO chiama la Banca Monte Parma, dove IMMOBILIARE TRE ha acceso il conto corrente; l'impiegata gli comunica che GIGLIO gli ha inviato un bonifico dell'importo di 17.500 euro (prog. 7906, RIT 214/12); FLORO VITO chiama poi Gherardi Monica, impiegata del Gangi, per avvisarla dell'invio del bonifico (prog. 7988, RIT 214/12). Successivamente FLORO VITO chiama la banca per ricordare all'impiegata di aver lasciato a disposizione un bonifico; quest'ultima le risponde che non è stato ancora fatto (progr. 8017 RIT 214/12).

Operazione n. 3

Così il teste ha descritto questa terza operazione: *"Il 26 ottobre FLORO VITO, tramite BELFIORE Carmine, fornisce a Gangi Giovanni ventimila euro. Vediamo che sul conto corrente postale dell'IMMOBILIARE TRE, che è il numero 1001530508, viene registrata quest'operazione, il 25 di ottobre: in uscita ventimila euro escono dal conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE e vanno al conto corrente postale della ARGON. Infatti la causale dell'operazione è: Postagiro a favore di ARGON S.r.l. il 25 di ottobre 2012 viene registrato in entrata un postagiro disposto dall'IMMOBILIARE TRE di ventimila euro. Il giorno dopo, sempre sul conto corrente della ARGON, viene registrato un prelievo di contante per ventimila euro"*

Anche in questo caso a supporto della documentazione vi sono le intercettazioni telefoniche. FLORO VITO chiama BELFIORE dall'ufficio della Gherardi, impiegata di Gangi, per dirgli di monetizzare il bonifico per consegnarlo il giorno successivo ad una persona nel bar Bunker (prog. 2579 RIT 289/12) viene quindi documentato un incontro tra BELFIORE ed Impellizzeri. La Gherardi riferisce poi a FLORO VITO che è stato fatto tutto, in riferimento alla consegna di denaro (prog. 2628 RIT 289/12).

Operazione nr. 4

Anche il 31 ottobre 2012 viene ricostruita una movimentazione finanziaria analoga alle precedenti.

Ha spiegato infatti il teste che FLORO VITO, tramite BELFIORE Carmine, fornisce a Gangi quindicimila euro; la provvista ha origine sempre dai conti della GIGLIO S.r.l., che vengono veicolati con la TRASMOTER. L'origine della provvista è testimoniata dalla documentazione bancaria.

Il 30 ottobre 2012 vengono registrate due movimentazioni in uscita: una di 8.000 euro a favore del c/c della ARGON, e un'altra da 12.500 euro a favore del conto corrente postale della IMMOBILIARE TRE. Il giorno dopo, il 31 ottobre 2012, sul conto corrente postale intestato alla IMMOBILIARE TRE, numero 1001530508 vengono registrate, tra l'altro, due operazioni: quella in entrata da 12.500 euro, importo accreditato via internet ed eseguito da TRASMOTER (GIGLIO), e un'altra in uscita, di 12.200 euro; questa partita finanziaria è stata quindi girata a favore del conto corrente postale della ARGON S.r.l.

Il 31 ottobre, lo stesso giorno della ricezione del postagiro dalla IMMOBILIARE TRE, viene registrato un prelievo da 17.300 euro.

Anche qui vi sono le corrispondenti intercettazioni telefoniche.

FLORO VITO Gianni comunica a BELFIORE di avergli girato 17.200 euro e lo incarica di consegnarne una parte, 15.000 euro, a Parma (prog. 2865, RIT 289/12). Successivamente FLORO VITO comunica al BELFIORE l'appuntamento per la consegna del denaro (chiesa di Cadè) (prog. 2866 RIT 289/12). FLORO VITO chiama Impellizzeri per chiedergli se riesce a fare un salto a Cadè (prog. 14373 RIT 214/12).

9.2. Le presunte restituzioni del denaro. Modalità, tempi e tasso di interesse praticato

Fin qui le operazioni di finanziamento.

Quanto alle restituzioni di denaro relative alle precedenti operazioni, secondo la prospettazione d'accusa così come riferita dal Maresciallo De Acutis, esse avvenivano tramite i canali finanziari normali, quindi assegni, bonifici e/o conti correnti bancari. I conti correnti utilizzati per veicolare le restituzioni di Gangi erano quelli riconducibili all'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni, la ARGON o la F.M.L. di BELFIORE Carmine. Non emergevano invece restituzioni dirette a GIGLIO Giuseppe.
Veniva invece accertato, tramite le intercettazioni, che quasi giornalmente FLORO VITO prelevava denaro e quindi andava alla GIGLIO s.r.l dove incontrava GIGLIO Giuseppe.
Ciò veniva accertato grazie a mirati servizi di appostamento.

E così, in data 4 dicembre 2012 veniva intercettata un'e-mail, con la quale lo studio contabile Minervino (tenutario delle scritture contabili dell'IMMOBILIARE TRE) invia a FLORO VITO una copia di una fattura emessa dall'IMMOBILIARE TRE (del 15.12.11) a favore della GROUP EURO SERVICE (di Gangi) per lavori di ristrutturazione eseguiti presso il loro capannone e un altro per un valore di 74.750 euro. Detta fattura, trovata negli uffici del Gangi a seguito di perquisizione, era stata pagata attraverso sette assegni bancari emessi dalla GROUP EURO SERVICE e ritenuta falsa, in quanto creata per coprire la restituzione del denaro."

In data 3 settembre 2012 FLORO VITO chiama Gherardi Monica, ed evidenzia la consegna costante di provviste (prog. 9843 RIT 214/12). Il 6 settembre 2012 Gheradi comunica a FLORO VITO che sta disponendo un bonifico di 11.000 euro e FLORO VITO le indica il conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE (prog. 10122 RIT 214/12). FLORO VITO chiama la Banca e gli chiede di fornirgli il numero di fax per mandargli gli estremi dei bonifici per coprire gli assegni (prog. 10123 RIT 214/12).
A sostegno delle conversazioni indicate era rinvenuta, sequestrata ed acquisita la documentazione bancaria. Grazie a questa veniva accertato che sul conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE, il 2345 della Banca Monte Parma, in data 7 settembre 2012 era stato accreditato un bonifico da 11.250, disposto dalla società NEW EURO GROUP S.r.l. (Gangi) per il pagamento di un acconto fattura disposto da quest'ultima società.

Ancora.
Il 27 settembre e il 5 ottobre 2012. FLORO VITO chiama Gherardi Monica per sapere se può passare per gli assegni (prog. 12007 e 12534 RIT 214/12). Dalla documentazione bancaria risulta che quei giorni, sul conto corrente postale numero 1001531530508, intestato all'IMMOBILIARE TRE, sono stati accreditati, tra l'altro, due bonifici per complessivi 10.750 euro disposti da NEW EURO GROUP, società del Gangi.

Inoltre.
A seguito della perquisizione del 13 febbraio 2013 presso gli uffici del Gangi sono stati sequestrati alcuni manoscritti/agende (raccoglitore Blu, allegato 35 produzione 20 luglio 2016) della Gheradi contenenti una serie di fatture di vendita relative al biennio 2011-2012 utilizzati per la restituzione dei prestiti. Dagli stessi si evincerebbe che oltre l'imponibile e all'Iva al 21%, vi è una aggiunta di un 10%. Quest'ultimo particolare troverebbe conferma

nella telefonata registrata al prog. 10978 RIT 214/12, nel corso della quale la Gherardi dice a FLORO VITO di avere aggiunto due punti in più, inteso quale aggiunta alla restituzione.

Per quanto riguarda la tempistica delle restituzioni, illuminante sarebbe la conversazione telefonica intercettata in data 20 novembre 2012 tra FLORO VITO Gianni e Gherardi Monica, (PROG 15340 RIT 214/12) nel corso della quale FLORO VITO riferisce alla donna: *"Monica, siamo rimasti che ogni 24 che io dovevo venire"*, ossia, ha spiegato il teste, il 24 di ogni mese.
Si tratta di un riferimento temporale utile, in chiave d'accusa, per capire la tempistica del prestito, necessaria per il calcolo dell'interesse.

Quanto all'ipotizzato tasso dell'interesse praticato per la restituzione, il testimone ha spiegato che grazie agli assegni e ai bonifici ritrovati ed analizzati veniva calcolato che il Gangi aveva restituito circa 1.042.914,47 euro (capitale più interesse).
La restituzione avveniva ad uno o due mesi, ad un interesse - per sessanta giorni - pari al 32%, costituito dal 21%, corrispondente all'ipotetica Iva più un 11%, che era la percentuale riscontrata dagli appunti e dalle telefonate intercettate. Secondo l'accusa, l'importo 1.042.914 rappresenta dunque quanto restituito da Gangi, incluse le somme corrisposte a titolo di interessi; quindi corrisponderebbe al capitale più interesse del 32% su sessanta giorni. Il tasso d'interesse applicato su base annua sarebbe pari del 197%: *"..quindi c'era il 21% che passava come Iva e un 10-11% come abbiamo trovato sugli appunti manoscritti che ho riferito dell'agenda della Gherardi. E ricordiamo quella telefonata quando FLORO VITO si lamentava con la Gherardi di un ritardato pagamento e la Gherardi riferiva che aveva aggiunto uno, due punti in più, che è la telefonata progressivo 10978, RIT 214/12, procedimento penale 553/12 della Procura della Repubblica di Cremona. In base a questi elementi, noi abbiamo proceduto a calcolare l'interesse. Partiamo dal capitale restituito, che abbiamo un dato certo, perché abbiamo trovato assegni, bonifici, eccetera, che ci hanno dato il dato certo da cui partire, quindi la restituzione del prestito, che ammonta a 1.042.914,47 euro. La restituzione avveniva ad uno o due mesi, ad un interesse di sessanta giorni pari al 32%, che era il 21% di ipotetica Iva (come abbiamo detto) più un 11%, che era la percentuale in più che abbiamo riscontrato anche dagli appunti. Se l'importo del milione e quarantaduemila euro rappresenta quanto restituito da Gangi, incluse le somme corrisposte a titolo di interessi, quindi è capitale più interesse del 32% su sessanta giorni, il tasso d'interesse applicato su base annua è del 197% "*.

Tutta la documentazione indicata ed analizzata è stata prodotta nel DVD prodotto all'udienza del 20.7.2016. Tra questi documenti, oltre a quelli sopra indicati, vi sono anche: i) l'elenco stilato dal teste in merito alle fatture emesse, con i relativi importi e con l'indicazione del soggetto emittente e del destinatario; ii) l'indicazione dei bonifici effettuati in favore dell'IMMOBILIARE TR dalle società di GROUP EURO SERVICE S.r.l., tutte società del Gangi (allegato 45); iii) altri otto fogli riguardanti disposizione di bonifici sempre a favore della IMMOBILIARE TRE (allegato 46); iiii) fatture in bianco con il solo timbro dell'IMMOBILIARE TRE.

9.3. Sulle operazioni di prestito legate a Bonacini Francesco. Finanziamenti e restituzioni
Proseguendo nella sua testimonianza, il Maresciallo De Acutis ha spiegato che tra i mesi di luglio e di dicembre 2012 venivano registrate molte conversazioni tra FLORO VITO Gianni e soggetti collegati alla società STAR-GRES: Bonacini Francesco, legale rappresentante, e Stefani Alessandra, dipendente amministrativa della stessa.
Da queste telefonate, veniva ipotizzato che FLORO VITO avesse consegnato somme di denaro a Bonacini e ricevuto, dallo stesso, denari attraverso canali bancari.

Oltre a questa tipologia di rapporti veniva anche accertato che vi era stata una cessione d'azienda.
GIGLIO Giuseppe - ritenuto anche in questo caso il *dominus* delle operazioni effettuate - nel gennaio del 2013 rilevava la STAR-GRES attraverso la TRASMOTER.
La posizione di GIGLIO emergeva dalla telefonata avuta con FLORO VITO nel corso della quale quest'ultimo gli riferisce di avergli fatto guadagnare trentamila euro (prog 640, RIT 3203/12). La disamina della documentazione bancaria, per il periodo compreso tra il 7 e il 10 dicembre 2012 faceva trasparire che erano stati effettuati degli accrediti sul conto corrente postale della TRASMOTER (numero 1005722077): quattro bonifici per un totale di 33.275 euro provenienti dai conti della STAR-GRES.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate si evincerebbe anche lo stato di bisogno del Bonacini.
L'11 ottobre 2012 un impiegato dalla STAR GRES chiede a FLORO VITO di passare urgentemente, perché c'erano i dipendenti (da pagare) (prog. 12848 RIT 214/12). Tra il 10 e 11 ottobre vengono accreditati all'IMMOBILIARE TRE due bonifici per trentamila euro che provengono dal c/c della TRASMOTER. Tali somme vengono (probabilmente, ha detto il teste) prelevate lo stesso giorno da FLORO VITO per far fronte al bisogno di liquidità della STAR-GRES. Anche da un'altra telefonata del 16 ottobre 2012, tra FLORO VITO e Stefani Alessandra (dipendente della STAR GRES) si evince la necessità di liquidità (prog. 13273, RIT 214/12).

Per quanto riguarda le restituzioni di denaro, le conversazioni legate al rapporto con la STAR GRES testimonierebbero, in tesi d'accusa, alcune dazioni di denaro mediante bonifici bancari o assegni, da parte della STAR GRES verso i conti correnti della GIGLIO S.r.l. o riconducibili a GIGLIO.
Il 7 dicembre 2012 Bonacini, ha spiegato il teste, esegue bonifici a favore della TRASMOTER: a conferma di ciò vi è l'e-mail di Stefani Alessandra che riassume i bonifici eseguiti (prog. 14 RIT 3208/12). In data 19 dicembre 2012 Bonacini chiede a FLORO VITO di posticipare l'incasso di un assegno che aveva effettuato (prog. 11469 RIT 214/12).

9.4. L'acquisizione di STAR GRES
Il meccanismo di finanziamento al Bonacini sarebbe avvenuto anche secondo modalità differenti. In tale senso andrebbe letta l'operazione relativa all'acquisizione della società STAR GRES.

L'intenzione di acquisire detta società da parte di GIGLIO si ricava dalla telefonata in cui Bonacini e FLORO VITO parlano delle modalità attraverso le quali deve essere fatta la cessione (presentazione di documenti alla Camera di Commercio ecc.) (prog. 13735, RIT 214/12). La conferma si ha dalla telefonata tra FLORO VITO e Bonacini. (prog. 727, RIT 3201/12)
L'operazione commerciale indicata è certificata dalle visure camerali: Bonacini scinde in due la società con atto notarile: la STAR GRES - con parte dei macchinari, attrezzature, crediti e debiti - e la LUXER s.r.l. (con parte della produzione della STAR GRES, attività di levigatura, lappatura e squadratura di prodotti per l'industria ceramica). E' questa STAR GRES ad essere acquisita dalla TRASMOTER (formalmente intestata a ZANGARI Valter ma riconducibile a GIGLIO, Cfr. Cap IX, capo 110) e non la STAR GRES originaria.

Il finanziamento sarebbe stato concesso a Bonacini tramite un meccanismo di sconto fatture. A Bonacini Francesco era stata fornita, in ipotesi, una serie di nominativi di aziende a cui emettere fatture di vendita fittizie. Si tratta, in particolare, di fatture di vendita emesse dalla STAR GRES nei confronti di società comunque indicate da FLORO VITO. Dette fatture di vendita venivano quindi portate in banca per lo sconto, andando ad alimentare un castelletto finanziario.
Presso la STAR GRES è stata rinvenuta una cartellina con un post it recante la scritta *"FLO"*, ricondotto a FLORO VITO Gianni (allegato 64-66 produzioni 20.7.2016) contenete fatture di vendita e manoscritti della STAR GRES portate in banca per lo sconto. Ciò si desumerebbe dalle diciture sui fogli, quali, ad esempio, *"girati 10.000 da Bipop a Carisbo 23/11"*.
Il ritrovamento della cartellina aveva poi permesso di ricostruire sia le operazioni di finanziamento che lo sconto operato dalle Banche sulle fatture emesse: *"noi abbiamo preso tutta la documentazione trovata in questa cartellina, le fatture e gli appunti manoscritti, l'abbiamo ricondotta a questo tipo di rapporto, di sconto fatture. quindi linea di finanziamento ottenuta, e i pagamenti restituiti. Abbiamo fatto il conto matematico di tutte queste dazioni, queste provviste finanziarie che sono passate dai conti correnti della STAR-GRES verso la TRASMOTER e IMMOBILIARE TRE, quindi quelli di FLORO VITO e GIGLIO Giuseppe, per un totale di 68.275. Tenuto conto poi che la linea di credito messa a disposizione con lo sconto delle fatture ammonta a 116.021,82 euro, che è la somma di tutte le fatture di vendita che sono state presentate allo sconto dal Bonacini che abbiamo trovato in quella cartellina* (allegato 65).

Grazie a queste fatture portate allo sconto, per l'importo di 116.021,82 euro, Bonacini avrebbe così ottenuto una linea di credito immediata di analogo importo. Per questa linea di credito avrebbe poi pagato, tramite bonifici, alla TRASMOTER e alla IMMOBILIARE TRE (di FLORO VITO) 68.275,00 euro.

Inoltre, dalle perquisizioni effettuate il 13 febbraio 2013, venivano sottoposte a sequestro, presso l'abitazione di FLORO VITO Gianni, quattro cambiali, quattro cambiali che avevano come creditore la I.T.S. S.r.l., (riferibile a GIGLIO Giuseppe), e debitore la LUXER (Bonacini). Si tratta di quattro cambiali da 12.500 euro l'una, per un totale di 50.000 euro.(cfr. allegato 68).

Dalla perquisizione operata, invece, presso la STAR GRESS (già richiamata sopra, ove è stata rinvenuta la cartellina con il post it "FLO") venivano rinvenute fatture dalle quali era possibile desumere la presenza di un saldo di 24.000 euro, inteso, nella ricostruzione d'Accusa, nel senso che di 116.021,82 euro (linea di credito prestata) non ne erano stati utilizzati 24.000 euro.

Ancora. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Bonacini era stato possibile, secondo la ricostruzione d'Accusa, risalire ad ulteriori dazioni di denaro a favore della FLORO COSTRUZIONI: *"abbiamo trovato tre registrazioni sul conto corrente 026970-1, aperto presso la Unipol, intestato alla società LUXER, tre pagamenti effettuati a favore della FLORO COSTRUZIONI. Quindi significa che ci sono state altre tre cambiali che sono state pagate dalla LUXER alla FLORO COSTRUZIONI. Per un totale di ventitremila"*.

In conclusione, secondo la prospettazione d'Accusa, con questa operazione, a fronte ad un prestito pari a 116.021,82, Bonacini avrebbe restituito 68.275euro (somma pari all'ammontare degli importi delle fatture trovate all'interno della cartellina con il post it) + 50.000 euro (le 4 cambiali trovate a seguito di perquisizione presso l'abitazione del FLORO VITO) + 23.000 euro, saldo non ancora utilizzato (ulteriori tre cambiali emesse dalla Luxer a favore della FLORO Costruzioni), per un totale di poco meno di 150.000 euro.
La restituzione sarebbe avvenuta in un periodo compreso tra il 15 novembre 2012 (prima restituzione) e il 31 luglio (ultima restituzione).
Bonacini doveva quindi ancora restituire tra dicembre/gennaio questi 23.746,82 euro. A tale scopo emise le quattro cambiali (rinvenute presso l'abitazione di FLORO VITO)

Sulla base di tale conteggi veniva ipotizzato che il tasso di interesse praticato per questa operazione fosse pari a 307,5%
In questo conteggio rientrerebbe anche la cessione della STAR GRES a GIGLIO Giuseppe, anche se una valutazione sul reale valore della società non è stata effettuata:

P.- Ma in questo conto c'entra anche la cessione che lei, mi par di capire, assume gratuita della STAR-GRES?
MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì. Praticamente...
P.– Quanto vale la STAR-GRES?
MAR. C. DE ACUTIS S. – La valutazione, Presidente, non l'abbiamo fatta. Però dagli atti non vengono fatto cenno di assegni.
P.– Va bene. Quindi la STAR-GRES diventa parte del compenso, a questo punto.
MAR. C. DE ACUTIS S – La STAR-GRES viene inglobata alla TRASMOTER.
P.– Se è una cessione senza corrispettivo, diventa...
MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì, sarebbe una cosa in più da calcolare, che noi non abbiamo effettivamente fatto. Non abbiamo fatto uno studio del bilancio per poi arrivare a una valutazione realistica della STAR-GRES.
P.– Per voi è un vantaggio ulteriore.
MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì. Chi si accolla una società, lo fa per un interesse, penso, non perché è salvatore della patria.

A completamento dell'esame il teste ha citato altre conversazioni intercettate ritenute rilevanti: prog. 8203, 8204, 14376 RIT 214/12; 4039, 4062, 4076 RIT 284/12; 138, 167, 370, 482, 587, 721, 726, 728 RIT 3201/12; 1359, 3434, 5356 sul RIT 3202/12; 470, 471, 1166, 1245, 1277 sul RIT 3203/12; 8 RIT 370/13.

9.5. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo

Sulle modalità di finanziamento e di restituzione del denaro a imprenditori in difficoltà ha testimoniato anche il Maresciallo Nocerino nel corso della sua deposizione, svoltasi alle udienze del 14.9.2016 e del 19.10.2016: "*Noi abbiamo accertato, che il cliente in difficoltà economica riceveva il denaro in contanti di cui aveva bisogno, impegnandosi poi a restituirlo alla scadenza accordata. Normalmente erano trenta giorni, quello che abbiamo visto almeno per i due casi che abbiamo studiato. Maggiorato dell'interesse che oscillava dal 197% al 307%. Questo per quanto riguarda l'utilizzo di questo contante per usura.* Le fatture emesse poi andavano a coprire l'usura e quanto veniva applicato come tasso d'interesse usurario. (cfr. udienza 14.9.2016 pag. 126).

Nel dettaglio e per quanto riguarda le dazioni di denaro a Gangi "*Le conversazioni intercettate il 25 e 26 ottobre testimoniano un'ulteriore dazione di denaro che FLORO VITO Gianni consegna al dipendente della EURO SERVICE, Impellizzeri Mario, servendosi di BELFIORE Carmine*".

Ed invero, FLORO VITO Gianni, che si trova presso gli uffici di un gruppo della EURO SERVICE, mentre discute di bonifici e fatture con la Monica, che è una dipendente, impiegata amministrativa, chiama BELFIORE Carmine (prog. 2579 RIT 289/12) per riferirgli che: "*Quello che ti ho fatto oggi, il bonifico, domani mattina alle nove e mezza ti aspetto a Reggio. Tu alle nove vai lì e alle nove e mezzo ti vedi al bar Bunker*".

FLORO VITO fissa, ha spiegato il teste, l'incontro a Reggio Emilia tra BELFIORE e Impellizzeri Mario. Il giorno seguente una pattuglia del reparto constatava che nel luogo prestabilito Impellizzeri Mario (uomo di fiducia del Gangi) era salito sulla vettura di BELFIORE, ove vi è rimasto per circa due minuti. L'incontro sarebbe confermato altresì dalla stessa Gherardi Monica della EURO SERVICE nella conversazione registrata al prog. 2628 RIT 289/12, nel corso della quale la donna riferisce telefonicamente a FLORO VITO Gianni che Impellizzeri si è recato a Reggio Emilia e che è stato fatto tutto.

Un altro esempio di dazione di denaro (15.000 euro) in contanti che FLORO VITO Gianni avrebbe consegnato a Impellizzeri Mario tramite BELFIORE era registrato il 31.10.2012. Anche su questo aveva già testimoniato il Maresciallo De Acutis.

Alle ore 14:35 (prog. 2865 RIT 289/12) FLORO VITO Gianni gira a BELFIORE 17.200 euro, con l'incarico di consegnare 15.000 a Parma. Dopo circa venti minuti, alle 14:52 (prog. 2866 RIT 289/12), FLORO VITO riferisce a BELFIORE Carmine che l'appuntamento per la consegna del contante si terrà presso la chiesa di Cadè. Alle 14:54 (prog. 14373 RIT 214/12) FLORO VITO Gianni chiama Impellizzeri Mario e gli chiede: "*Riesci a fare un salto a Cadè?*". Ed aggiunge che non era lui personalmente che faceva la cosa. L'operazione trova conferma dagli accertamenti bancari sul conto corrente 1001577004, intestato alla ARGON S.r.l., dai quali risultano due accrediti: il 30.10.2012 un bonifico da 8.000 tratto sul conto

corrente 10057220077, intestato alla TRASMOTER; in data 31.10.2012 un ulteriore bonifico da 12.200 tratto sul conto corrente postale 1001530508, intestato alla IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO. Sul conto corrente della IMMOBILIARE TRE, lo stesso giorno risulta accreditato un bonifico da 12.500, ordinato sul conto corrente postale della TRASMOTER. A fronte di tale provvista, il 31.10.2012 BELFIORE preleva dal conto corrente postale 1001577004, intestato alla ARGON, una somma in contanti di 17.300. Tale importo corrisponde a quello indicato nella telefonata del 31.10.2012. Questi 15.000 euro vengono consegnati a Impellizzeri.
Secondo la tesi d'accusa gli obiettivi perseguito con le descritte operazioni erano due: il primo di prestare denaro a chi ne aveva bisogno; l'altro, invece, era la necessità di ottenere la restituzione del denaro mediante fatture per operazioni inesistenti in modo da abbattere il proprio reddito d'impresa (capo 107).

Circa la prova delle condotte usurarie nei confronti del Gangi, dalle perquisizioni effettuate il 13 febbraio del 2014 emergevano:
"Hanno fornito prova delle condotte usurarie perpetrate dal sodalizio alla vittima Gangi. In particolare abbiamo sequestrato appunti manoscritti rinvenuti in un'agenda della dipendente Gherardi Monica, che riguardava coordinate bancarie di rapporti riconducibili alla IMMOBILIARE TRE S.r.l. e la F.M.L. S.r.l. Abbiamo rinvenuto documenti che riportavano scadenze di pagamenti e istruzioni per la compilazione di fatture per operazioni inesistenti E da questi manoscritti si rilevavo che veniva aggiunto il 10%, come riporta a titolo esemplificativo il documento allegato 148, che ci dimostra come abbiamo quantificato l'attività usuraria nei confronti del Gangi. Poi abbiamo sequestrato un raccoglitore di colore blu, con dentro una serie di fatture di vendita relative al biennio 2011/2012 utilizzate per la restituzione dei prestiti usurari accordati ai vari membri di questo gruppo di persone." (cfr. verb. Sten. 14.09.2016 pag. 145)

9.6. Le dichiarazioni degli altri testi di Polizia Giudiziaria sui servizi di OCP effettuati. Maresciallo Bencivenga, Maresciallo Vessella
Sempre all'udienza del 20.7.2016 il Maresciallo Bencivenga ha spiegato come, sulla scorta delle telefonate intercettate il giorno 30.7.2013 (progressivo 641 e 6435 RIT 214/12) si comprendeva che FLORO VITO si sarebbe recato in Posta dove Medici Loretta, direttrice delle Poste di via Andreoli, gli avrebbe consegnato diciannovemila euro.
Veniva quindi predisposto un servizio di osservazione che partiva dalla GIGLIO s.r.l. ove era stata notata la presenza dell'autovettura Kia, intestata a FLORO VITO Gianni. Quest'ultimo veniva visto lasciare la sede della GIGLIO s.r.l. all'incirca 20 minuti dopo. Gli operanti si recavano quindi presso l'abitazione di FLORO VITO Giuliano (fratello del FLORO VITO Gianni) sita in Cadelbosco, dove risultava parcheggiata la suddetta macchina. Successivamente, mentre si dirigevano verso Reggio, notavano lo scooter del FLORO VITO, modello Suzuki color bianco targato DT45772, condotto proprio da costui che si stava dirigendo verso le Poste site in Via Andreoli. Qui, verso mezzogiorno, il FLORO VITO incontrava Marchio Vincenzo, come risultava dalla telefonata intercettata 15 minuti prima dell'incontro, (prog. 6561, RIT 214/12). Quest'ultimo consegnava al FLORO VITO svariate banconote di taglio presumibilmente pari ad euro 500, poi il Marchio gli mostrava un foglio in

formato A4. Dopodiché, FLORO VITO si dirigeva verso la sede della Posta mentre il Marchio rimaneva all'esterno nei pressi del bar MIAMI. Verso l'una, FLORO VITO, uscito dagli uffici postali si recava in via Sessi con una busta gialla formato A4. Mezz'ora dopo il Marchio ed il FLORO VITO si allontanavano insieme. Gli operanti si recavano presso la GIGLIO srl ove notavano lo scooter del FLORO VITO Vito parcheggiato.

Anche il Maresciallo Capo Vessella Tonino (udienza 20.7.2016) ha riferito in merito ad un servizio di osservazione svolto in seguito alla intercettazione di una telefonata (prog. 2579 RIT 289/12) nel corso della quale il FLORO VITO dava indicazioni al BELFIORE Carmine di presentarsi presso il bar Bunker di Reggio Emilia per incontrare tale Mario avendogli il giorno precedente fattogli un bonifico. Il 26.10.2012 recatosi sul posto, il teste ha potuto costatare quanto segue: "*Alle 09:25 circa sopraggiungeva BELFIORE Carmine con l'autovettura Lancia Y targata ED710JY, allo stesso intestata di colore nero. BELFIORE Carmine posteggiava l'autovettura all'interno del parcheggio del bar e immediatamente saliva a bordo di quest'auto un uomo e permaneva nell'autoveicolo circa due minuti. Dopodichè BELFIORE Carmine prendeva la direzione di Reggio Emilia e quest'uomo aveva parcheggiato (l'abbiamo visto quando poi ha ripreso la macchina) dalla parte opposta del bar un'Opel Corsa, di colore grigio targata EA713RS. Il Mario della conversazione. P. M. – Chi era Impellizzeri Mario? MAR. C. VESSELLA T. – Impellizzeri Mario è un uomo che orbita intorno a Gangi Giovanni.*"
Anche il Maresciallo Nocerino Filippo ha riferito del predetto servizio di OCP.

9.7. Le dichiarazioni delle persone offese. Gangi Giovanni
È ora possibile procedere alla analisi delle dichiarazioni delle due persone offese, partendo dalla deposizione resa da GANGI Giovanni all'udienza del 7.9.2016.
Egli, titolare della GROUP EURO SERVICE, ha innanzitutto chiarito che nel periodo in esame si era trovato in difficoltà economica perché le banche non gli davano credito sull'anticipo fattura.
Il tasso di interesse del prestito praticato era del 10-12-15%. "..Se *mi davano trenta o quarantamila euro, gli dovevo dare quarantacinque; se erano trentamila, erano cinquanta...*" nell'arco temporale di *un mese, un mese e mezzo, al massimo.*"
Il prestito avveniva in contanti, con i quali pagava in nero gli operai: "*Una parte che potevo anticipare pagavo le buste paga e una parte li davo fuori busta. Non fuori busta... Perché non potevo fare altrimenti, mi trovavo... Forse ho sbagliato, lo so, però mi trovavo in difficoltà.*"
La restituzione avveniva con assegni: "*Data la somma, gli davo gli assegni.*" *Al momento del contante gli davo gli assegni...*" già comprensivi di interesse.
A fronte di questi assegni, veniva emessa una fattura falsa: "*Loro facevano una fattura e io pagavo... A fronte di un assegno, c'era una fattura.*" L'assegno era quindi coperto, giustificato da una fattura che la GROUP EURO SERVICE riceveva e poi metteva in contabilità.
Una delle società con cui attuava questo meccanismo era IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni che conobbe nel 2011-2012 tramite Michele COLACINO, che glielo presentò, sapendo che, trovandosi in difficoltà economica, lo avrebbe potuto aiutare. In precedenza COLACINO gli aveva presentato anche DILETTO Alfonso, ma la loro "collaborazione" non

andò avanti perché costui non gli dava i denari che chiedeva e perché in una occasione aveva compreso che l'interesse di DILETTO era quello di sottrargli l'azienda.
Analogo rapporto ebbe con MERCADANTE.
Quanto alla consapevolezza della natura usuraria degli interessi il teste, benché fosse la segretaria Monica Gherardi a indicargli le somme di cui necessitava per il pagamento degli operai, sapeva benissimo che ammontavano ad una cifra che si aggirava sul 10. 11,12 % mensile.
Vi furono occasioni in cui tardò i pagamenti. In queste occasioni veniva praticata una maggiorazione sull'importo da restituire con un aumento di due punti percentuali dell'interesse praticato: *"P. M. – Precisamente lei disse (non così genericamente, ma lo disse con grande precisione): "Quando si verificava che non" c'era "la disponibilità per restituire il prestito nei tempi pattuiti, FLORO VITO disse alla mia dipendente Monica che l'interesse era aumentato di due punti di percentuale, e cioè passava dall'11 al 13% Ricordo che l'ultimo prestito avuto da FLORO VITO Gianni risale al periodo settembre/ottobre 2012". Quindi non era così generico.*
DICH. GANGI G. – Sì, sì. P. M. – Lei disse allora che, in caso di ritardo, c'era un aumento di percentuale di restituzione. DICH. GANGI G. – Pubblico Ministero, ha ragione. P. M. – Io le sto leggendo quello che ha detto.
P. – Guardi, la lettura serve proprio per aiutare la memoria,
e quindi non c'è niente di anomalo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Quindi conferma quello che disse?
DICH. GANGI G. – Sì, sì.

Complessivamente, ha detto il teste, ricevette da FLORO VITO circa 300, 400mila euro: *"DICH. GANGI G. – Non lo so. Trecento, quattrocento Non mi ricordo. P. – Quindi, ordine di grandezza, centinaia di migliaia."*
Una volta il denaro il denaro gli venne consegnato con bonifico perché "aveva il castelletto pieno". Anche in questo caso la copertura del pagamento era rappresentata da una fattura per operazioni inesistenti.

Ha quindi affermato di non avere mai avuto rapporti con GIGLIO e di non conoscere BELFIORE Carmine.
P. M. – Lei ha conosciuto, ha mai avuto rapporto con GIGLIO Giuseppe?
DICH. GANGI G. – Rapporti mai, io. L'ho conosciuto solo una volta tramite FLORO VITO.
P. M. – E' una cosa di cui ci può parlare perché d'interesse?
DICH. GANGI G. – Sì. Dovevo prendere dei soldi. Mi fece venire lì nel... Io mi trovavo... dov'era?, a Boretto? Non mi ricordo dov'era la società di GIGLIO. Mi ha dato i soldi in quella... nell'azienda di GIGLIO.
P. M. – FLORO VITO.
DICH. GANGI G. – Sì. Una sola volta è successo.
P. M. – E c'era anche GIGLIO?
DICH. GANGI G. – Sì. No, no. GIGLIO... ci ho parlato, c'era FLORO VITO e GIGLIO, e poi... E' stato un approccio neanche di dieci minuti, un quarto d'ora.

P. M. – Ma ci ha parlato per caso o ci ha parlato chiedendo anche a lui il prestito? Perché è andato nella ditta di
GIGLIO, nella società di GIGLIO?
DICH. GANGI G. – Perché abbiamo chiamato FLORO VITO per il denaro, mi ha detto: Guarda, non mi trovo a Parma, mi trovo nello stabilimento. E mi sono recato lì per prendere dei soldi.
P. M. – Che erano di FLORO VITO o c'entrava anche GIGLIO?
DICH. GANGI G. – Non lo so, guardi. Non lo so. Questo, non lo so, io.
P. M. – Allo scambio di denaro ha assistito anche GIGLIO o no?
DICH. GANGI G. – No, no.
P. M. – Lei, BELFIORE Carmine, lo conosce?
DICH. GANGI G. – Come?
P. M. – BELFIORE Carmine.
DICH. GANGI G. – No.

9.8. Le dichiarazioni della persona offesa Bonacini Francesco

BONACINI Francesco, escusso all'udienza del 7.9.2016, ha innanzitutto spiegato di avere intrattenuto, nel corso dell'annualità 2012, rapporti imprenditoriali con FLORO VITO Gianni e GIGLIO Giuseppe:

"P. M. – Signor Bonacini, lei conosce o ha conosciuto il signor FLORO VITO Gianni?
DICH. BONACINI F. – Sì.
P. M. – Ha avuto un rapporto imprenditoriale con lui?
DICH. BONACINI F. – Sì.
P. M. – Può riferire al Tribunale quando è iniziato e che tipo di rapporto c'è stato?
DICH. BONACINI F. – FLORO VITO Gianni mi è stato presentato da Cristofori Giorgio, che era un ex socio di STAR GRES, e ci è stato presentato quale interessato all'acquisizione di un ramo d'azienda della nostra attività.
P. M. – Poi c'è stata una trattativa? Com'è andato avanti il rapporto?
DICH. BONACINI F. – C'è stata una trattativa. Il signor FLORO VITO ci ha presentato un'altra persona sua conoscente, Giuseppe GIGLIO, ed entrambi erano interessati a quest'acquisizione. Così abbiamo fatto un'operazione di scissione, dove abbiamo scisso STAR GRES in due parti, perché comunque c'era una parte della nostra attività che a noi interessava dismettere, e abbiamo ceduto questa parte di attività a un'azienda, TRASMOTER, amministrata da ZANGARI Valter. Però noi, la trattativa, l'abbiamo tutta svolta con FLORO VITO e Giuseppe GIGLIO".

Le operazioni appena descritte, non prevedevano alcun trasferimento di denaro da FLORO VITO Gianni – GIGLIO Giuseppe a Bonacini Francesco, come affermato dallo stesso in sede di udienza:

"P. M. – E quindi questa cessione fu una cessione per cui voi riceveste un pagamento?
DICH. BONACINI F. – Noi cedemmo un ramo di attività dove c'erano delle attività date da un magazzino di piastrelle, degli impianti, dei macchinari, dei crediti, dei conti correnti bancari, e noi c'eravamo tenuti una parte di impianti, una parte di piastrelle e una parte di conti correnti bancari. Non è che ci siano stato un passaggio di denaro, non è che noi abbiamo ricevuto dei soldi o dato dei soldi. Sono state fatte due parti equilibrate tra di loro."

P. M. - E chi ha acquisito l'altra parte che tipo di conferimento ha dato?
DICH. BONACINI F. – Si è portato via una parte di impianti e una parte di piastrelle del magazzino a fronte comunque dell'accollo di una serie di debiti."

GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il Bonacini, era interessato ai debiti fiscali della STAR GRES Srl per compensare il credito fiscale della TRASMOTER Srl:
"DICH. BONACINI F. - "Giuseppe GIGLIO ci disse chiaramente che loro avrebbero preferito acquisire una parte di debiti con il Fisco, perché con la società che acquisivano avevano dei crediti d'imposto e avrebbero potuto compensarli attraverso... il debito che loro acquisivano in STAR GRES, l'avrebbero compensato con il credito che avevano nell'altra società.
P. M. – Quindi debiti fiscali.
DICH. BONACINI F. Sì.
P. M. - Mentre la TRASMOTER era a credito di imposta.
DICH. BONACINI F. – Sì.
P. M. – La compensazione faceva in modo che voi non avevate più il debito, ovviamente.
DICH. BONACINI F. Sì."
"P. M. -- Prima lei parla con GIGLIO e con FLORO VITO , GIGLIO le viene presentato da FLORO VITO . In questa fase di trattative il ruolo di FLORO VITO qual è stato? Solo quello di presentarle GIGLIO o era un ruolo attivo?
DICH. BONACINI F. -- La trattativa è stata, per certi versi, lunga e articolata, ma anche perché in una fase di cessione della società in questi termini c'erano degli aspetti leguti su una fiducia reciproca. FLORO VITO era, per così dire, amico di Cristofori. Cristofori per noi era una persona della massima fiducia. Giuseppe GIGLIO era quello che conduceva di più la trattativa. Quando c'erano degli ostacoli, FLORO VITO assieme a Cristofori erano quelli che cercavano di mediare un po' alla situazione.

Bonacini ha quindi spiegato di aver intrattenuto ulteriori rapporti commerciali con FLORO VITO Gianni nell'annualità 2012. Nello specifico, aveva ricevuto somme di denaro da FLORO VITO Gianni il quale, avvalendosi della IMMOBILIARE TRE SRL, gli consegnava denaro contante tramite il meccanismo della falsa fatturazione (*"Lui ci faceva questa fattura, noi pagavamo la fattura e lui restituiva l'intero importo"*). La somma ricevuta veniva utilizzata da Bonacini per remunerare (in nero) le ore di straordinario effettuate dai dipendenti della società allo stesso riconducibile:
"DICH. BONACINI F. – Nel corso del 2012 c'eravamo resi conto che avremmo dovuto, per continuare a sviluppare il nostro volume d'affari, assumere dei dipendenti. Al tempo stesso ci rendevamo conto, per una questione finanziaria di valutazione di opportunità nostra, che volevamo ridurre e non aumentare. Di conseguenza, visto che ci trovavamo in un momento transitorio, abbiamo detto: Chiediamo uno sforzo ai dipendenti, facciamo tutti qualche ora in più e cerchiamo di passare questo periodo. I dipendenti da parte loro ci dissero: Noi siamo ben disponibili, troviamo il sistema che magari permetta a noi di avere due soldi in più in tasca per non essere massacrati di tasse. Allora, parlando con FLORO VITO, era nato quest'esigenza di avere qualche migliaia di euro in contanti per dare questa sorta di pagamento e lui ci disse: Io non ho problemi, il favore, ve lo faccio. Pertanto per noi aveva

un carattere eccezionale. Lui ci faceva questa fattura, noi pagavamo la fattura e lui restituiva l'intero importo. Io mi ricordo questo con precisione."

In relazione alla operazione di scissione della Star Gress il Bonacini ha evidenziato che:
1) l'operazione non prevedeva alcun trasferimento di denaro da FLORO VITO Gianni – GIGLIO Giuseppe a lui:
"P. M. – E quindi questa cessione fu una cessione per cui voi riceveste un pagamento?
DICH. BONACINI F. – Noi cedemmo un ramo di attività dove c'erano delle attività date da un magazzino di piastrelle, degli impianti, dei macchinari, dei crediti, dei conti correnti bancari, e noi c'eravamo tenuti una parte di impianti, una parte di piastrelle e una parte di conti correnti bancari. Non è che ci siano stato un passaggio di denaro, non è che noi abbiamo ricevuto dei soldi o dato dei soldi. Sono state fatte due parti equilibrate tra di loro.
P. M. – E chi ha acquisito l'altra parte che tipo di conferimento ha dato?
DICH. BONACINI F. – Si è portato via una parte di impianti e una parte di piastrelle del magazzino a fronte comunque dell'accollo di una serie di debiti."

2) GIGLIO Giuseppe era interessato ai debiti fiscali della STAR GRES Srl per compensare il credito fiscale della Trasmoter Srl:
"DICH. BONACINI F. – "Giuseppe GIGLIO ci disse chiaramente che loro avrebbero preferito acquisire una parte di debiti con il Fisco, perché con la società che acquistavano avevano dei crediti d'imposta e avrebbero potuto compensarli attraverso... il debito che loro acquisivano in STAR GRES, l'avrebbero compensato con il credito che avevano nell'altra società.
P. M. – Quindi debiti fiscali.
DICH. BONACINI F. – Sì.
P. M. – Mentre la TRASMOTER era a credito di imposta.
DICH. BONACINI F. – Sì.
P. M. – La compensazione faceva in modo che voi non avevate più il debito, ovviamente.
DICH. BONACINI F. – Sì."

3) GIGLIO ebbe un ruolo attivo nella trattativa:
"P. M. – Prima lei parla con GIGLIO e con FLORO VITO . GIGLIO le viene presentato da FLORO VITO . In questa fase di trattative il ruolo di FLORO VITO qual è stato? Solo quello di presentarle GIGLIO o era un ruolo attivo?
DICH. BONACINI F. – La trattativa è stata, per certi versi, lunga e articolata, ma anche perché in una fase di cessione della società in questi termini c'erano degli aspetti legati su una fiducia reciproca. FLORO VITO era, per così dire, amico di Cristofori. Cristofori per noi era una persona della massima fiducia. Giuseppe GIGLIO era quello che conduceva di più la trattativa. Quando c'erano degli ostacoli, FLORO VITO assieme a Cristofori erano quelli che cercavano di mediare un po' alla situazione."

4) Nel periodo precedente all'operazione straordinaria la STAR GRES Srl aveva emesso alcune fatture, aventi ad oggetto la "vendita di piastrelle", nei confronti di clienti individuati da GIGLIO Giuseppe. Vi era un accordo con quest'ultimo in merito alla cessione delle quote

della STAR GRES Srl. Secondo quanto pattuito, il Bonacini, antecedentemente alla cessione delle quote, avrebbe dovuto emettere alcune fatture nei confronti di clienti segnalati dal GIGLIO; i documenti fiscali così redatti gli avrebbero consentito di ricevere anticipi derivanti dalla presentazione delle fatture agli istituti bancari. Una volta avvenuta la cessione delle quote, tali anticipi sarebbero rimasti in capo alla società ceduta (e dunque al cessionario delle quote). La STAR GRES Srl presentava le fatture allo sconto. In questo modo la banca rendeva immediatamente disponibile l'importo indicato nei documenti fiscali:

"...La cosa che ci propose allora GIGLIO, disse: Allora, bene, io vi do i nominativi, li anticipate, così io mi trovo già la società con lo smobilizzo da parte delle banche già effettuato e non devo aspettare tutta una serie di attività di delibera che le banche sicuramente faranno e mi chiederanno nel momento in cui io subentrerò nei rapporti. Anche perché diceva: Io, emettendo già queste fatture a carico dei nominativi legati a me, le banche si renderanno conto che c'è già un giro e un'attività legata a questi nominativi e mi diventerà più facile proseguire il rapporto. Quindi, quest'attività, noi l'abbiamo fatta su questa motivazione. E' ovvio che la nostra prima idea era di dire: Facciamo le due parti: voi, quando vi prendete la vostra parte, fate quello che vi pare; noi andiamo avanti con la nostra. Poi, per favorire e agevolare la conclusione della trattativa, c'eravamo prestati a questo tipo di attività, cioè di vendere anticipatamente a nominativi da loro segnalati e a predisporre la disponibilità già in azienda, in modo che poi loro, una volta acquistia l'azienda, acquisivano l'azienda con già il cassetto pieno.".

5) le cambiali rinvenute in sede di perquisizione erano collegate, quale sorta di garanzia, alle operazioni straordinarie descritte e, soprattutto, agli importi anticipati dalle banche contestualmente alle fatture emesse da parte della STAR GRESS nei confronti dei clienti indicati dal GIGLIO:

"P. M. – La domanda è se si ricorda qual è la causa dell'emissione di quelle cambiali.
DICH. BONACINI F. – Nella trattativa era emerso questo problema, pochi giorni prima della cessione, quando noi già avevamo messo in piedi tutta l'operazione; praticamente, dato che la TRASMOTER, con l'acquisizione di STAR GRES, acquisiva i conti correnti a cui Giuseppe GIGLIO ha sempre detto di essere interessato, perché a lui interessava subentrare nel merito creditizio che aveva STAR GRES, ci disse però che, visto che comunque in quei castelletti erano presenti delle fatture da noi anticipate e che non erano ancora arrivate a scadenza, era giusto che noi fornissimo una garanzia o latere per queste fatture nel caso fossero ritornate insolute. Perché lui aveva detto: Io mi accollo comunque il rischio di insolvenza dei vostri clienti che avete presentato voi. Al ché ci fu un po' di discussione, perché, d'altra parte, la STAR GRES, che veniva acquisita..., a seguito di quest'operazione, LUXER vantava un credito e uno dei conti correnti che veniva ceduto era garantito personalmente da me. Quindi io ho detto: Sousa, se ci dev'essere un rapporto di reciproca fiducia in quest'operazione, non puoi chiedere a me di firmarti le cambiali, perché anch'io come LUXER ne devo avere dopo da te in questo passaggio. Però effettivamente l'ammontare dei castelletti era più alto rispetto a quello che loro ci avrebbero dovuto dare. Avevamo trovato una transazione e queste cambiali erano state emesse e non bollate, allo scopo che loro potessero avere in mano qualcosa di cui chiederci conto nel caso in cui ci fossero stati degli insoluti legati a dei nominativi precedenti al loro ingresso nella società."

9.9. Le testimonianze di Gherardi Monica e di Cascelli Annalisa

La dipendente amministrativa della Group Euro Service, Gherardi Monica, sentita il 7.9.2016 ha confermato la situazione di difficoltà economica in cui versava il Gangi. "*Io ricordo che...a metà del 2012 hanno iniziato ad esserci problemi in azienda, e quindi dal punto di vista economico ricordo questi ritardi nei pagamenti sia ai fornitori che ai dipendenti. Quindi il Gangi stesso ha iniziato ad avere delle difficoltà, naturalmente*".... "*Avevamo delle somme sui conti correnti ma, una volta pagati i dipendenti, molto spesso alla fine del mese eravamo... c'è stato un periodo di crisi, lo ricordo bene, si faceva fatica a pagare i fornitori, si faceva fatica a pagare gli stipendi, molto spesso pagati in rate. Abbiamo passato un periodo difficile, assolutamente. Ricordo bene questo. Questo, lo ricordo bene, perché anch'io prendevo lo stipendio in ritardo, quindi lo ricordo bene*"

Ha altresì confermato che le condizioni del prestito erano la restituzione ad un mese con applicazione di un interesse oscillante tra l'11 ed il 13%, con un aumento forse legato al ritardo nel pagamento: "*Per la fatturazione applicavo un calcolo che al momento non ricordo se era comprensivo dell'Iva, però sono certa che c'era comunque da applicare una percentuale che all'inizio corrispondeva all'11 e successivamente è arrivata a 13. Non ricordo se l'aumento di questa percentuale fosse conseguente al fatto che negli ultimi tempi noi non eravamo in grado di anticipare il bonifico alla fatturazione, pertanto era il FLORO VITOche ci anticipava denaro contante, e noi successivamente, anche frazionato in più rate, restituivamo con bonifici e/o assegni l'importo pari al contante ricevuto, aumentato della percentuale*".

Ha poi confermato alcune dichiarazioni già rese alla Guarda di Finanza nel febbraio del 2013 e cioè:

1. di non conoscere" *le transazioni commerciali a monte di tali bonifici, ma FLORO VITO è sicuramente un fornitore speciale, nel senso che, a seguito dei bonifici disposti a favore delle sue società, faccio sempre fatica a ricevere le relative fatture*";
2. che "*Le fatture della IMMOBILIARE TRE, che avete ritrovato in bianco con la sola indicazione della data e del numero, rappresentano la prova di quello che ho appena dichiarato. E' successo che quella mattina mi doveva emettere delle fatture per giustificare alcuni bonifici da me eseguiti e, nella fretta di andar via, le ha lasciate senza finire di compilarle*";
3. "*Sempre dai miei appunti manoscritti riportati sull'agenda azzurra che mi avete mostrato, ricordo che con la ARGON S.r.l. è stata effettuata un'operazione di pagamento ed io associo tale società a FLORO VITO Gianni, in quanto il soggetto referente si è presentato proprio con FLORO VITO , e dunque anche in questo caso sicuramente trattasi di pagamenti per operazioni commerciali mai avvenute e conseguente ritorno di denaro contante. Aggiungo che FLORO VITO Gianni, sempre riguardo i rapporti di false fatture e ritorno di contante, mi chiese di effettuargli un bonifico sul conto della società F.M.L. S.r.l.*";
4. "*Preciso che tutte le fatture che riguardano tale società*" – cioè la IMMOBILIARE TRE S.r.l. – "*sono da considerarsi false, e cioè che i lavori non sono mai stati eseguiti effettivamente. All'inizio del rapporto, com'è avvenuto per i soggetti precedentemente citati, il*

Gangi mi ordinava di eseguire dei pagamenti, tramite bonifici o assegni, verso rapporti bancari delle società dei FLORO VITO . A fronte di tali pagamenti, FLORO VITO restituiva al Gangi denaro contante"

CASCELLI Annalisa, dipendente della GIGLIO s.r.l fino al 2013, sentita all'udienza del 7.9.2016 ha:

a) confermato la falsa fatturazione tra la GIGLIO s.r.l. e l'IMMOBILIARE TRE di FLRO VITO Gianni: *" DICH. CASCELLI A. – Sì, ho fatto delle fatture su indicazione del signor GIGLIO rivolte alla IMMOBILIARE TRE.*

P. M. – Lei aveva solo il compito di compilazione delle fatture oppure teneva anche i rapporti con le banche, e quindi curava poi l'effettuazione e la verifica in entrata o in uscita dei bonifici?

DICH CASCELLI A. – Guardavo anche le entrate e le uscite dei bonifici.

P. M. – Rispetto a questi rapporti di fatturazione con l'IMMOBILIARE TRE, c'è qualcosa che lei può segnalare? Veniva emessa la fattura e alla scadenza data avveniva il bonifico o vi era qualcosa di particolare, che lei ricordi?

DICH. CASCELLI A. – No, non mi ricordo in particolare questa cosa. Comunque venivano fatte le fatture e poi presentate alla banca per l'anticipo. Però adesso non mi ricordo se c'erano dei bonifici infine o no. P. M. – Quindi era la GIGLIO S.r.l. che presentava in banca per lo sconto la fattura IMMOBILIARE TRE. DICH. CASCELLI A. – Sì, le fatture emesse sì. Stenotype Emilia S.r.l P. M. – E esisteva anche il contrario, che poi la GIGLIO fosse fornitrice o eseguisse lavori, e quindi emettesse fattura, alla IMMOBILIARE?

DICH. CASCELLI A. – No.

P. M – Lei ricorda se la IMMOBILIARE TRE effettuò lavori, per quello che lei ha potuto vedere?

DICH. CASCELLI A. – Non me lo ricordo. Non lo so, questo.

P. M – Lei ricorda l'oggetto delle fatture della IMMOBILIARE TRE?

DICH. CASCELLI A. – Lavori edili. Nello specifico non me lo ricordo, però si trattava comunque di lavori edili e quant'altro.

....

P. M. – Lei disse alla Guardia di Finanza: "Posso dire che l'unico intervento edile che ricordo" – cioè che lei ricordava "è la ritinteggiatura della sede della GIGLIO S.r.l., in via Simonini, dove svolgo l'attività lavorativa. A mente posso dire che tali lavori sono stati eseguiti nella primavera del 2012. Non so se gli operai erano o meno alle dipendenze del FLORO VITO ". DICH. CASCELLI A. – Confermo.

P. M. – "Comunque io ho non mai assistito a colloqui tra FLORO VITO e gli operai che hanno svolto la tinteggiatura".

DICH. CASCELLI A. – Confermo.

P. M. – Lo conferma, questo particolare.

DICH. CASCELLI A. – Sì, sì.

b) di avere compilato qualche fattura per FLORO VITO Gianni e che era proprio lui a portargli, di persona, le fatture della IMMOBILIARE TRE che lei annotava. Successivamente venivano portate in banca per l'anticipo:

P. M. – Lei ha mai compilato fatture per conto di FLORO VITO ? DICH. CASCELLI A. – Non ho compilato una fattura. Per conto di FLORO VITO ho scritto un contratto, che era di IMMOBILIARE TRE e un'altra azienda che non ricordo.
P. M. – Tra la IMMOBILIARE TRE e un'altra azienda?
DICH. CASCELLI A. – Si. Non ricordo l'azienda. E gli serviva da mandare in banca.
P. M. – Lei riferì, sempre alla Guardia di Finanza (cito pagina 2 di 6 dello stesso verbale): "Oltre alle due o
tre fatture che ho compilato io per conto del FLORO VITO , ricordo che era proprio lui di persona che mi
portava le fatture della IMMOBILIARE TRE ed io, senza chiedere nulla, provvedevo ad annotarle nella prima
nota". Qui descrive un duplice ruolo. In poche occasioni, qui dice due o tre...
DICH. CASCELLI A. – E' passato un po' di tempo, quindi non ricordo.
P. M. – Glielo cito apposta, poi lei deve dirmi se corrisponde al vero quello che allora disse o se oggi ricorda
un'altra cosa.
DICH. CASCELLI A. – Sicuramente quelle sono più fresche di memoria. Adesso non mi ricordo il particolare.
P. M. – Le fatture comunque venivano poste in banca per ottenere l'anticipo.
DICH. CASCELLI A. – Si.
P. M. – Questo è lo scopo. A questa fase fisicamente provvedeva lei? Era lei che si occupava o di portarle in
banca o di verificare che fossero andate in banca e vi fosse stato l'accredito...?
DICH. CASCELLI A. – Delle fatture della GIGLIO che si rivolgevano alla IMMOBILIARE TRE, noi facevamo dei fax per metterle in pagamento, così la banca ci faceva l'anticipo.

c) di avere assistito al sistematico passaggio di denaro da FLORO VITO a GIGLIO:
DICH. CASCELLI A. – Il passaggio era avvenu... Un giorno FLORO VITO mi ha portato una busta con presumibilmente del denaro dentro, che dovevo riconsegnare a GIGLIO.
P. M. – Lei, però, non l'ha visto.
DICH. CASCELLI A. – No.
P. M. – Lei ha visto una busta e l'ha data a GIGLIO.
DICH. CASCELLI A. – E l'ho data a GIGLIO.
P. M. – Alla Finanza ha detto una cosa un po' diversa. Gliela ricordo. Lei ha detto alla Finanza: "Molte volte ho assistito a passaggi di denaro contante che FLORO VITO Gianni consegnava a GIGLIO", quindi con un verso chiaro: contante che da FLORO VITO andava a GIGLIO. "Tali situazioni avvenivano circa due o tre volte a settimana. E' capitato qualche volta che FLORO VITO mi ha lasciato una busta che penso contenesse contante, che io prontamente consegnavo a GIGLIO". Quindi lei alla Finanza ha detto di aver visto per due o tre volte alla settimana, quindi con una certa regolarità, che FLORO VITO dava contante a

GIGLIO e conferma quello che oggi ha detto: Ho visto anche una busta. Però la normalità è che lei aveva visto... Se lo ricorda?
DICH. CASCELLI A. – Al momento no. Però... No, al momento non mi ricordo questa cosa. Però, se l'ho detto alla Finanza tre anni fa, magari è stato così.
P. M. – Quello che mi pare strano (mi consentirà il Presidente di fare direttamente la segnalazione) è che un fatto che non è episodico, ma lei riferisce alla Finanza sostanzialmente come abitudinario, e cioè di due o tre volte alla settimana, oggi le si è cancellato dalla memoria.
DICH. CASCELLI A – Non è che si è cancellato dalla memoria, però è passato tanto tempo. In questo tempo la mia vita è cambiata, nel senso che io faccio tutt'altra cosa e sono dei momenti che vengono rimossi anche.
PRESIDENTE
P. – Quindi possiamo dire che, avendo lei rimosso dalla memoria, perché ha cambiato vita, perché...
DICH. CASCELLI A. – ...faccio un'altra cosa completamente...
P. – ...completamente diversa, questo vuoto di memoria dev'essere compensato, può essere compensato da quello che lei a suo tempo riferì?
DICH. CASCELLI A. – Sicuramente.

d) che capitò di fare bonifici urgenti alla IMMOBILIARE TRE seguiti dalla consegna di denaro contante a GIGLIO:
P. M. – E' mai successo che lei abbia fatto dei bonifici d'urgenza alla IMMOBILIARE TRE su disposizione di
GIGLIO?
DICH. CASCELLI A. – E' possibile, sì.
P. M. – E' mai successo che, in corrispondenza con questi bonifici, poi lei abbia osservato la consegna del denaro contante da parte di FLORO VITO a GIGLIO?
DICH. CASCELLI A. – E' possibile.
P. M. – Lei ha descritto in maniera molto precisa quello che avveniva queste due o tre volte la settimana tra FLORO VITO e GIGLIO. Io le rammento un particolare ulteriore, e cioè lei disse (sempre a pagina 3 del verbale):
"Quelle due o tre volte a settimana che FLORO VITO Gianni consegnava denaro contante a GIGLIO Giuseppe il
giro iniziava così, e cioè la mattina GIGLIO Giuseppe mi ordinava di fare un bonifico urgente e lo stesso
pomeriggio FLORO VITO Gianni consegnava denaro contante a GIGLIO Giuseppe".
DICH. CASCELLI A. – E' così.
P. M. – E' così?
DICH. CASCELLI A. – Sì.

9.10. La testimonianza di Stefani Alessandra
Stefani Alessandra, responsabile amministrativa della STAR GRES Srl, all'udienza del 21.7.2016, ha dichiarato, coerentemente a quanto spiegato dal Bonacini, che le somme di

denaro ricevute da FLORO VITO Gianni erano utilizzate per pagare in nero gli stipendi ai dipendenti della società.:
"DICH. STEFANI A. – Adesso faccio una contestazione io: *se l'azienda pagava degli stipendi in nero, ovviamente non poteva andarli a prendere in banca. Giusto? Confermate anche voi?[...]Certamente tali operazioni di recupero, le chiedevano al Floro, anche se l'azienda aveva disponibilità in banca, perché parte degli straordinari o ferie non fruite venivano liquidati in contanti e perché a livello di tassazione costano di meno sia all'azienda sia ai dipendenti*".

L'importo complessivamente trasferito da FLORO VITO Gianni a Bonacini Francesco, secondo quanto dichiarato dalla Stefani risultava essere pari all'imponibile delle fatture emesse dalla IMMOBILIARE TRE Srl nei confronti della STAR GRES Srl.
Anche la Stefani, come affermato dal Bonacini, ha poi sostenuto che a copertura delle dazioni di denaro di FLORO VITO venivano emesse fatture per operazioni inesistenti:

"DICH. STEFANI A. – Allora, IMMOBILIARE TRE emetteva delle fatture che STAR-GRES pagava, e poi avevamo un ritorno di contante pari all'imponibile della fattura.
P. – Esattamente pari o qualcosa in meno?
DICH. STEFANI A. – No, esattamente pari
"P. M - "8.500 euro riferiti all'imponibile della fattura emessa dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. in data 31/10/2012, numero 39, che mi avete già posto in visione, e 4.000 euro riguardante l'imponibile mensile del contratto di manutenzione stipulato con l'IMMOBILIARE TRE S.r.l" Lei ricorda questo contratto che cosa fosse, quando fosse stato... chi gliene parlò?
DICH. STEFANI A. – Ricordo che c'era un contratto di manutenzione che prevedeva una cifra mensile, che è stato fatto, secondo me, a monte di tutta questa cosa.
P. M. – E a fronte di una manutenzione esistente?
DICH. STEFANI A. – Manutenzioni esistenti no. Inesistenti."
...
P. M – Lei disse alla Guardia di Finanza: "Inizialmente" – parla delle disposizioni ricevute da Bonacini – "mi chiese la predisposizione del contratto. Successivamente, a fronte delle prime operazioni con fattura ricevuta dall'IMMOBILIARE TRE S.r.l., mi disse di saldare mediante assegni a favore della stessa società che lo stesso Bonacini firmava. Dopodiché veniva presso questa sede FLORO VITO Gianni a ritirare l'assegno ed a consegnarci la fattura IMMOBILIARE TRE S.r.l.". Quello che le vorrei ricordare è quanto segue: "Pertanto FLORO VITO Gianni, dopo aver monetizzato l'assegno, tornava presso questa sede a consegnava materialmente il denaro contante per importo pari a quanto fatturato trattenendo l'Iva".
DICH. STEFANI A. – Sì.
P. M. – Lei ricorda questo fatto?
DICH. STEFANI A. – Sì".

La testimone ha reso dichiarazioni anche sull'operazione straordinaria di scissione societaria, *rectius*, su questioni collegate alla stessa, ritenute rilevanti in prospettiva d'accusa.

Essa, in particolare, è stata chiamata a rispondere su un appunto manoscritto contenuto su un documento rinvenuto (cfr. doc 38. Perizia, pag 2526):

"P. M. – Lei, davanti alla Guardia di Finanza, indicò anche un elemento ulteriore, perché quello che lei ha chiaramente indicato adesso fisicamente come posizione è in nero, mentre il resto era scritto in rosso. Lei dice: "Gli appunti riportati con la penna nera, penso siano stati apposti da Bonacini Francesco e, da quanto vedo, sono stati riportati i pagamenti effettuati a FLORO VITO a scalare dal totale delle fatture presentate allo sconto", cioè da una parte ci sono le fatture presentate salvo buon fine che ha scritto lei e a lato e sotto ci sono appunti redatti da Bonacini che riguardano invece i pagamenti effettuati a FLORO VITO a scalare dal totale delle fatture: è corretto?

DICH. STEFANI A. – Confermo.

P. M. – Lei poi diede anche una motivazione matematica dei conti che c'erano lì nei termini che seguono: "Non so perché siano state riportate le cifre" ... Lei trova le cifre 10.500 euro e 50.000?

DICH. STEFANI A. – Sì, le vedo.

P. M. – E disse: ... "ma sono sicura che le cinque scadenze, con vicino le cinque cifre da 16.559,2 euro, sono riferibili all'appunto che mi avete contestato, da me riportato sull'agenda nera del 2012, nel giorno 25 dicembre", ritorniamo a quello che dicevamo poco fa. "Riflettendo bene, posso dedurre che Bonacini Francesco avesse un debito nei confronti di FLORO VITO derivante proprio dalle fatture presentate allo sconto riportate nell'elenco". La sintesi è: Le fatture che vengono riportate nell'elenco e che erano anche oggetto dell'appunto del 25 dicembre, lei dice, posso ritenere che fossero in realtà relative ad un debito che aveva Bonacini nei confronti di FLORO VITO .

DICH. STEFANI A. – Confermo quanto ho detto all'epoca".

La Stefani ha riferito anche in merito allo scadenziario fissato in agenda e alle successive cambiali per il complessivo importo di 73.000 euro:

"P. M. – Le venne mostrato come allegato numero 8 di un'agenda di colore nero, diario 2012, sottoposta a sequestro presso la STAR-GRES in data 13/2/2013. Lei disse:

"L'appunto riguarda delle somme di denaro che Bonacini doveva dare a FLORO VITO non attinenti a transazioni commerciali, e quindi prima di Natale 2012 Bonacini mi disse di scrivere l'appunto sulla mia agenda, da tenere in considerazione come scadenza. Successivamente, il 2 gennaio, FLORO VITO mi portò una fattura emessa dalla ditta FLORO VITOCOSTRUZIONI per un totale di 23.000 euro, che è la fattura che mi avete già fatto vedere ' e che è una di quelle che ha prima citato.

DICH. STEFANI A. – Sì, esatto.

P. M. – .. "che mi avete già fatto vedere e che vi ho descritto. Io preparai due cambiali riportanti quale debitore la LUXER S.r.l. e creditore la società FLORO VITOCOSTRUZIONI da 11.500 euro, e cancellai sull'agenda gli appunti riportati. Domandai a Bonacini a cosa si riferissero tali scadenze e lui mi rispose di non preoccuparmi e di riportare ciò che lui mi aveva detto. Le due cambiali sono state richiamate dopo la perquisizione che voi" parlando con la Guardia di Finanza "avete fatto e non ricordo se siano state emesse altre cambiali al riguardo delle scadenze riportate sull'agenda". La sintesi di quello che lei dichiarò, che lei ci ha confermato, è che c'era un rapporto di debito da parte di Bonacini nei confronti di

FLORO VITO estraneo o comunque che aveva una contabilità estranea agli aspetti commerciali.
DICH. STEFANI A. – Sì, confermo.
Ha inoltre parlato degli ulteriori titoli cambiari rinvenuti:
"P. M. – Se andiamo al... dovrebbe avere quattro cambiali, signora, dell'importo di 12.500 euro, con debitore indicato la LUXER S.r.l. e creditore la I.T.S. S.r.l.
DICH. STEFANI A. – Sì.
P. M. – Lei ricorda di cosa si tratta?
DICH. STEFANI A. – Mi può dare una mano?
P. M. – "Queste cambiali", lei disse, "me le ha fatte compilare Bonacini Francesco sicuramente nei primi giorni dell'anno 2013 e penso che riguardino sempre l'appunto che io ho riportato sull'agenda nera del 2012, giorno 25 dicembre", quello da cui siamo partiti, "e mi meraviglia il fatto che gli importi riportati sulle cambiali siano diversi da quell'appunto". Il 25 dicembre, che era l'appunto da cui eravamo partiti...
DICH. STEFANI A. – 11.500.
P. M. – Esatto. C'era un totale di 23.000 e poi 11.500. Quindi conferma parziale del riconoscimento delle cambiali con questo dubbio.
DICH. STEFANI A. – Confermo parzialmente... Confermo quello che ho dichiarato in quella sede."

9.11. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe
Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe è stato sentito sui capi 106 e 107 dei quali è stato protagonista di primo piano.
Con riguardo a GANGI ha dichiarato (udienza 22.11.2016) di averlo conosciuto grazie a FLORO VITO Gianni.
Quest'ultimo faceva fatture per operazioni inesistenti con GANGI che *"Aveva ...dei dipendenti che mandava... faceva della prestazione di manodopera e aveva necessità di mettere in piedi un carico Iva così elevato da compensare tutti i contributi dei dipendenti e sia la tassazione quando presentava i bilanci, le dichiarazioni."*
In altri termini, le operazioni di falsa fatturazione erano necessarie per due ordini di motivi: creare credito iva e così compensare i contributi dei dipendenti, e per pagare in nero le ore che i dipendenti effettuavano.
GANGI disponeva di liquidità, anche se FLORO VITO Gianni gli prestava, talvolta, soldi e Gangi li restituiva normalmente dopo dieci/quindici giorni. In base a quando avveniva la restituzione, scattava la percentuale di interessi che cambiava, appunto, in base ai giorni che il Gangi impiegava a restituire il denaro. *"Per l'Iva, per esempio, uno dà il 5, il 6, il 7% o il 10, quelli che sono gli accordi; poi, se lei sfora di una settimana, invece di scattare il 10%, magari applicano il 12, il 13%, il 14. Dipende"*
Era anche capitato che Gangi non avesse i soldi per fare il bonifico, e che quindi chiedesse prestiti per restituire il denaro a BLASCO o a SARCONE che gli anticipavano il pagamento salvo poi dovere restituire gli interessi usurari anche a loro: più tardava il rientro e più alti erano gli interessi. Anche GIGLIO ha fatto un paio di operazioni, francamente: *"ho girato una parte di soldi direttamente io a Gangi. Adesso non ricordo su quale società, francamente."*

"Se non ricordo male, gliel'ho girati o addirittura con la GIGLIO S.r.l. o con la TRASMOTER. Adesso non ricordo.

GIGLIO ha conosciuto la segretaria di Gangi Giovanni, tale Monica Gherardi, alla quale lui però non aveva mai dato indicazioni o direttive.
GIGLIO ha poi specificato il meccanismo iva, affermando che il soggetto che emette denaro contente guadagna una quota variabile, tra il 6-7% al 24-25%. (cfr. udienza 7.12.2016)

Quanto al Boncini, all'udienza del 7.12.2016 il collaboratore ha dichiarato di averlo conosciuto tramite FLORO VITO Gianni. Costoro collaboravano per le operazioni di falsa fatturazione, precisando che lo aveva anche assistito personalmente in alcune operazioni. Bonacini, titolare della STAR-GRES, era in forte difficoltà economica tanto che si era deciso di scindere la sua impresa, così da dividerla in due e lasciare i debiti solo su una parte della stessa e trasferire tutti beni e l'attivo sulla nuova ditta. Per tale operazione aveva messo a disposizione una delle sue imprese, la TRASMOTER, con la quale aveva acquistato la parte della società piena di debiti per poi portarla al fallimento. Per fare questa operazione i titolari della STAR GRESS avevano dato a GIGLIO più di 10.000 euro: cambiali intestate alla TRASMOTER e poi sequestrate a FLORO VITO dalla Guardia di Finanza.

AVV. DIF. PANCARI – Va bene. Senta, lei conosce Francesco Bonacini, titolare della STAR-GRES?
DICH. GIGLIO G – L'ho conosciuta per conto di FLORO VITO Gianni, sì.
AVV. DIF. PANCARI – E sapeva i rapporti intercorrenti tra il FLORO VITO e il Bonacini?
DICH. GIGLIO G. – C'erano delle operazioni di falsa fatturazione, certo che lo sapevo.
AVV. DIF. PANCARI – E sa se Bonacini aveva necessità di reperire somme contanti per acquisti in nero, comunque per pagare i dipendenti? Le risulta questo?
DICH. GIGLIO G. – Il motivo per cui gli servissero i soldi, francamente, non ne sono a conoscenza, non ricordo di essere a conoscenza. So che siamo andati insieme a fare delle operazioni per operazioni inesistenti. Un paio di volte l'ho accompagnato anch'io.
AVV. DIF. PANCARI – Senta, sa se il Bonacini, in quel periodo di cui stiamo parlando, quindi anno 2012, versava in una situazione particolare? Era in uno stato di timore, di reverenza nei confronti del FLORO VITO ?
DICH. GIGLIO G. – No, questo, non lo so. Io so che il Bonacini era in difficoltà economico con la sua azienda, perché poi è stata fatta un'operazione, tra l'altro.
AVV. DIF. PANCARI – Ecco, mi spieghi di quest'operazione: parliamo della STAR-GRES, giusto? Della scissione della STAR-GRES. Cosa sa, lei, di quest'operazione?
DICH. GIGLIO G. – La STAR-GRES...
AVV. DIF. PANCARI – Aveva dei debiti, la STAR-GRES?
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che in quest'operazione sono stato anche coinvolto, perché da parte mia ho messo a disposizione la TRASMOTER. La STAR-GRES aveva dei debiti. Quindi Bonacini, avendo dei debiti, il suo commercialista gli aveva consigliato di fare una scissione d'azienda, spaccare l'azienda in due, lasciare i debiti sulla vecchia azienda, quindi sulla vecchia partita Iva, e portare tutti i beni strumentali con l'attivo, i crediti sulla nuova società.

AVV. DIF. PANCARI – E quindi, di fatto, il FLORO VITO cosa acquistava? Una scatola vuota?
DICH. GIGLIO G. No. Abbiamo acquistato una società piena di debiti, una società che era... che doveva andare al fallimento.
AVV. DIF. PANCARI – Senta, e lei conosce...
DICH. GIGLIO G. – Così è stato.
AVV. DIF. PANCARI Come, scusi?
DICH. GIGLIO G. – E così è stato.
PRESIDENTE
P. – Sì, è stato così; puntualizzi l'interesse ad acquistare una società piena di debiti, per piacere.
DICH. GIGLIO G. – Non è che c'erano interessi per quanto riguardasse la società, perché interessi a comprare una società che va verso il fallimento non... E' per quello che i titolari dell'azienda ci hanno dato per assorbirci questa società, perché ci hanno dato cento e qualcosa, cento e rotti mila euro. Adesso non ricordo con precisione. Ci sono delle cambiali intestate anche alla T.R.S che, secondo me, la Guardia di Finanza in una perquisizione ha sequestrato. Erano in possesso dello stesso FLORO VITO Gianni.
P. – I debiti, intendevate pagarli?
DICH. GIGLIO G. – Assolutamente no, signor Presidente.

9.12. L'esame degli imputati.

Occorre premettere che sia FLORO VITO Gianni che BELFIORE Carmine (per costui si vedano le dichiarazioni spontanee del 3.4.2018) si sono dichiarati confessi rispetto alla falsa fatturazione.

Su tale presupposto hanno quindi apprestato la loro linea difensiva.

In particolare FLORO VITO Gianni, all'udienza del 22.6.2017, quanto a Gangi Giovanni ha sostenuto, in sintesi che:

a) gli accordi stipulati con Gangi non integravano pattuizione usuraria, bensì un mero accordo sulla spartizione dell'IVA delle false fatture;

b) I denari dati a Gangi erano suoi oppure derivavano dalla monetizzazione dei bonifici ricevuti per il pagamento delle false fatture fornite al Gangi,

c) di aver ricevuto, a gennaio 2013, 100.000 euro dal Gangi; lui gli riconosceva 10.000 euro al mese con cadenza di 2.500 euro a settimana;

d) i due punti percentuali in più emergenti dalla conversazione telefonica con Gherardi Monica, (progr. 10978 RIT 214/12) sono dovuti al fatto che, in quel periodo, vi era stato l'aumento dell'IVA dal 21% al 22%;

AVV. DIF. PANCARI – Qual era il vantaggio? Quali erano le percentuali?
SIG. FLORO VITO G. – Variava. Per esempio, quando io facevo le fatture a Gangi, con Gangi, l'Iva, ce la dividevamo: il 10 io e il 10 lui; però, siccome era il 21, un mese io prendevo l'11 e un mese rimaneva il 10 a lui, un mese lo prendeva lui, l'11%, e il 10 lo prendevo io. Variava la percentuale. Poi c'era Bonacini, per esempio, che mi dava tutto il

22% dell'Iva. C'era GIGLIO che invece mi dava il 5, il 6%. E' dopo tireró fuori le intercettazioni ambientali.

SIG. FLORO VITO G. – Io conosco Gangi il 15 dicembre 2011. Quella mattina io ero con Colacino Michele, dopodiché ci siamo lasciati e, nella conversazione che io faccio con Colacino, gli dico che ci vediamo alle tre e mezza. Dopodiché c'è tutta una serie di conversazioni tra Gangi e Colacino, perché Gangi non sa dov'è il capannone di Colacino, e quindi indica la ...(parola incomprensibile)... stradale e tutto il resto, e si incontrano con Colacino. Dopo qualche minuto che Gangi arriva da Colacino, Colacino mi chiama e mi dice se posso andare urgentemente al suo capannone. E io gli dico: Tra mezz'ora arrivo. Arrivo lì al capannone di Colacino nel pomeriggio, verso le tre, e conosco Gangi. Tengo a precisare, Presidente, che già in questo giorno si trova una fattura di 75.000 euro fatta a Gangi. Io, le fatture a Gangi, le lasciavo in bianco. Venivano compilate al momento in cui a lui servivano. E' la fattura numero 60. Io quel giorno non ho fatto fatture, perché quel giorno io alle tre del pomeriggio neanche lo conoscevo e non potevo dargli 70.000 euro, in mano a Gangi, in prima presenza. Quando qualche cliente mi diceva che superava delle cifre, io prima andavo in banca a chiedere informazioni e dopo sapevo io se fargliele o non fargliele, le operazioni.

DIFESA (Avv. Pancari)

AVV. DIF. PANCARI – Senta, ci può contestualizzare il periodo?

SIG. FLORO VITO G. – 15 dicembre 2011. Dopodiché, Presidente, a fine... prima di Natale faccio la prima fattura di Gangi. Io purtroppo su questo non posso riferire, su questa prima operazione di falsa fatturazione con Gangi, perché non c'ho il RIT 2740, però mi ricordo bene che l'incontro è stato al primo bar dopo il ponte di Sant'Ilario d'Enza. C'era lui e Impellizzeri Mario. Non mi ricordo se gli ho lasciato 20 o 25.000 euro e loro mi hanno dato un assegno. Dopodiché a gennaio 2013 Gangi mi propone e mi dice: Siccome io ho venduto dei macchinari o un pezzo di capannone, ho incassato 250-300.000 euro. E mi dice che lui c'aveva disponibilità di soldi e mi propose di darmi 100.000 euro, dove io gli avrei riconosciuto 10.000 euro al mese, con cadenza di 2.500 euro a settimana. A volte glieli dovo ogni settimana, i 2.500 euro, a volte gli 5 000 euro ogni due settimane. Quindi è Gangi che mi fa un prestito, a me. A usura, però, 10.000 euro al mese gli riconoscevo io, a Gangi, su 100.000 euro. Questi soldi arrivano dal 13 gennaio al 31 gennaio. Il primo bonifico... Quando io vado in Austria, vado la mattina del 19 gennaio... Io avevo aperto un conto corrente in Austria, perché agli inizi del 2012 si vociferava che doveva uscire la legge dell'antiriciclaggio, quindi non si poteva prelevare più di 1.000 euro. Così io già nel mese di dicembre vado in Austria per aprire dei conti correnti, in quanto lì sapevo che si potevano prelevare anche 300.000 euro al giorno. Dal 13 gennaio al 31 gennaio Gangi mi manda questi 100.000 euro su diversi conti correnti: qualcosa sullo F.M.L., qualcosa sul mio conto corrente, sul conto corrente dell'ARGON. Dopodiché io, il 16 gennaio, dallo F.M.L. parte... no, dalle società non poteva partire, perché altrimenti lo dovevi comunicare alla Camera di Commercio. Quindi io gli ho fatto il bonifico sullo F.M.L., a BELFIORE; BELFIORE, visto che da lì non si poteva fare, gliel'ha fatto girare sul conto corrente di sua moglie; dopodiché sono stati mandati 60 o 61.000 euro sul conto corrente austriaco. Io, il 19 gennaio, alle cinque e mezza del mattino, siccome avevo detto a Gangi che a me, i soldi, me li doveva dare in contanti, perché non sapevo come li dovevo prelevare, Gangi mi disse... Poi gli spiegavo

che avevo il conto corrente in Austria e lui mi disse: Ti mando io un mio dipendente – perché io c'avevo paura: 60.000 euro, andavo di là, li prendevo, mi fermavano, me li sequestravano, cosa facevo? Ti mando io un mio dipendente con un'altra macchina, che ti fa da staffetta davanti a te, e tu con la tua macchina dietro, e, le spese, le pago io. E mi diede 800 euro per le spese.

AVV. DIF. PANCARI – Ci dice il nome di questo ragazzo, di questo dipendente?

SIG. FLORO VITO G. – Io lo chiamavo "Slava", però è moldavo questo dipendente. Comunque nel RIT 2740 ci sono i messaggi di quella mattina, perché gli dicevo: Fermiamoci che ci prendiamo un caffè; Fermiamoci che ci prendiamo qualcosa. Ci sono i messaggi tra me e Slava. Allora, Presidente, vado lì e prelevo questi 60.000 euro. Mando l'e-mail in Austria, gli dico che per il giorno 19 mi servono 60.000 euro, prelevo questi 60.000 euro. Poi nel secondo tempo, vedendo che alle Poste ancora, i soldi, li davano, io andavo a prelevare lì, il resto l'ho prelevato nelle Poste. Dopo i rapporti con Gangi, sono stato da gennaio fino a ottobre/novembre sempre con la falsa fatturazione, dove ci dividevamo l'Iva. In quel periodo, oltretutto, quando Monica Gherardi parla che mi ha riconosciuto 2 punti in più: lei non mi ha riconosciuto niente, perché nel settembre 2012 c'è stato l'aumento dell'Iva, dal 21 si è passato al 22%. Lei non mi ha riconosciuto niente, io non ne facevo, usura a Gangi. Oltretutto, nella conversazione, quando io dico: Siamo ogni 24 – e lei mi blocca, siamo rimasti che ogni 24 gli porto i soldi, a Gangi. E siccome Gangi... dai suoi estratto conti si evincerà che i pagamenti gli arrivano l'1, il 2, il 3 del mese, lei ogni 1, 2, 3 del mese mi doveva bonificare i soldi. C'erano delle operazioni che magari capitavano il 15, il 16, il 17, ma di poco, 10-15.000 euro. Perché Gangi c'aveva cento dipendenti. Ogni dipendente prendeva 15-16 euro a ora. Quindi Gangi c'aveva bisogno di 100.000 euro al mese. Ma io glieli davo, questi 100.600 euro, perché c'avevo i suoi 100.000 euro in mano, altrimenti neanche glieli davo. Qualche volta è capitato... per esempio, da gennaio fino a luglio/agosto me li anticipava lui. Quando gli arrivavano, me li anticipava e me li girava, non è che gli portavo sempre i miei soldi. Nelle intercettazioni lo dice Monica Gherardi. Poi, Presidente, faccio... Gangi conosce Giuseppe Costanzo per tramite di Dino CLAUSI, conosce i Rovatti, padre e figlio, i quali denunciano il Gangi e lo dicono, questi due, padre e figlio, che il Gangi gli avrebbe promesso... gli avrebbe fatto la richiesta di fargli delle fatture e gli riconosceva il 10%. Poi a marzo 2012, quando viene la segretaria qua, Monica Gherardi ha riferito che la TECNOTRASPORTI è mia. Non è solo mia, io, le mie colpe, me le prendo, Presidente. La TECNOTRASPORTI, a marzo 2012, l'abbiamo costituita io e Gangi. Scordo Giuseppe non è del mio paese, è del suo paese, di Catania. Nelle intercettazioni, quando Monica Gherardi mi dice: Io faccio la 7 e tu fai la 8 – la usano anche loro. Io, quando chiudo i rapporti con Gangi a inizio dicembre, la TECNOTRASPORTI rimane a lui. E il primo gennaio 2013 la intesta a Impellizzeri Mario e a un altro soggetto. Quando è venuta la Guardia di Finanza, che mi ha fatto la perquisizione e poi mi ha portato a Parma nell'ufficio della TECNOTRASPORTI e poi siamo andati nell'ufficio di Gangi, le chiavi, le hanno prese nell'ufficio di Gangi, non le hanno trovate in mio possesso, Presidente. Io, alla TECNOTRASPORTI, i lavori che ho fatto erano regolari. Io con la BRC era un lavoro che ho fatto al terremoto. La LOMBARDO COSTRUZIONI, lavori che... ho fatto delle carpenterie dietro l'ospedale.

Quanto a Bonacini, FLORO VITO Gianni ha invece sostenuto che:
a) i soldi che dava a Bonacini non erano prestiti ad usura ma un accordo che consentiva a questo di pagare in nero i dipendenti e a lui di trattenere l'iva con i conseguenti vantaggi fiscali; gli importi trasferiti erano pari all'imponibile delle fatture emesse;
b) l'operazione relativa alla scissione della STAR GRES non mascherava un patto usurario ma un compenso, pari a 73.000,00 euro, per l'acquisizione di una società indebitata, la STAR-GRES SRL, appunto;
c) le false fatture portate allo sconto dal Bonacini non erano a beneficio di quest'ultimo, bensì a vantaggio di GIGLIO e del medesimo FLORO VITO:

"AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, invece parliamo di Bonacini: chi è Francesco Bonacini? Come lo conosce?
SIG. FLORO VITO G. – Bonacini è il proprietario della STAR-GRES. L'ho conosciuto tramite Giorgio Cristofori, perché era un ex socio. All'inizio gli ho fatto qualche lavoro per la pulizia delle fogne. Poi mi ha chiesto se gli facevo qualche fattura e gli ho fatto... gli ho fatto delle fatture. Bonacini all'inizio mi dava gli assegni, che sono assegni di 4.880 euro. Io restituivo i 4.000 euro e mi tenevo gli 880 euro. Poi ci sono bonifici dove si evince molto chiaro nelle intercettazioni che hanno depositato i miei legali, che il 15 novembre... tra il 12 e il 15 dicembre Stefani Alessandra, la dipendente di Bonacini, mi manda bonifici per un importo di 15.125 euro e io nella conversazione gli dico che gli devo restituire 12.500 euro.
AVV. DIF. VEZZADINI – Quindi lei, in buona sostanza, monetizzava il contante dopo aver ricevuto il bonifico.
SIG. FLORO VITO G. – Sì, sì.
AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, a parte quest'operazione, è mai capitato che lei abbia effettuato dei bonifici?
SIG. FLORO VITO G. – No. Sulla STAR-GRES no.
AVV. DIF. VEZZADINI – Di che periodo stiamo parlando?
SIG. FLORO VITO G. – Stiamo parlando del 2012.
AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, anche in questo caso, qual era l'origine del dena...? Oltre a quella che lei ha spiegato, c'era un'altra origine del denaro che lei utilizzava per queste operazioni?
SIG. FLORO VITO G. – L'origine, i soldi erano sempre i miei, Avvocato. Io lavoravo per la mia tasca, non per la tasca degli altri. Che sia ben chiaro questo. Io non aveva bisogno di nessuno.
AVV. DIF. VEZZADINI – E il vantaggio per Bonacini qual era?
SIG. FLORO VITO G. – Il vantaggio di Bonacini era che pagava i dipendenti in nero, si abbatteva il costo delle tasse; qualcosa se la prendeva lui e il suo socio in contanti, come risulta: prelevamenti STAR-GRES 211.000 euro prelevamenti soci. Questo è il bilancio depositato alla Camera di Commercio quando viene fatta la cessione della STAR-GRES. Però, questi soldi qua, Bonacini e il suo socio non li hanno più rimessi nella società STAR-GRES.
AVV. DIF. VEZZADINI – Aspetti un attimo. E per quanto riguarda l'Iva, era una sportizione di Iva?
SIG. FLORO VITO G. – No, lì me la dava tutta, Avvocato.

(...)

SIG. FLORO VITO G. – Io non ho mai prestato soldi a nessuno, né a Bonacini, né a Gongi, né a nessuno, Avvocato"

[...]

"AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, Bonacini ci ha parlato di operazioni di sconto fatture: ci può riassumere brevemente come avveniva, che cos'era quest'operazione?

SIG. FLORO VITO G. – Allora, a settembre/ottobre 2012 Bonacini, nell'ufficio di... io mi trovavo a Reggio Emilia e c'avevo un appuntamento con Giorgio Cristofori nel suo ufficio e con Bonacini. Quel giorno BELFIORE non c'entra niente, si trova lì per puro caso, non entra neanche, perché era una cosa io. Ma si vede dopo, che io e GIGLIO facciamo questa cosa. BELFIORE non c'entra niente. BELFIORE, quando viene quel giorno, rimane fuori, nell'altra sala. Nella stanza, nell'ufficio, dove siamo io, Giorgio Cristofori e Bonacini, BELFIORE non ci è mai entrato. E mi propone dicendomi: Io c'ho... Ne avevo già parlato, me l'avevo già proposto Cristofori Giorgio, che Bonacini era in difficoltà per quanto riguarda le tasse verso l'Erario e Giorgio mi spiegò la situazione. Io, a quest'incontro, ci andai, da Bonacini e Cristofori, e il Bonacini fu a propormi: Se io ti cedo questa società, visto che c'è solo ed esclusivamente il debito verso l'Erario, in più, se te la prendi, ti do 60.000 euro, la questo, Presidente, l'ho dichiarato già a tempi non sospetti, io l'ho dichiarato già nel 415 bis, queste cose qua. Prima che venivano a deporre, io me l'ero già accollato, quello che io avevo fatto. Cos'è successo? Io lì quel giorno gli ho detto. Adesso vediamo, adesso vediamo. Abbiamo avuto un secondo incontro nella sede della STAR-GRES, nella sede della STAR-GRES dove Bonacini ... trattammo di nuovo, lo gli chiesi: 60.000 euro sono pochi: mi devi dare 80.000 euro se vuoi che io mi prendo la società. A questo punto c'è stato un tira e molla tra me e Bonacini e abbiamo chiuso a 73.000 euro. Le 73.000 euro delle cambiali sono perché lui mi pagava per prendermi la sua società. Gli accordi, però, non erano come dice Bonacini. Gli accordi erano che io dovevo novare solo i debiti dell'Erario. Con la TRASMOTER dovevamo abbattere quel debito dell'Erario con delle false fatturazioni. Quindi noi creavamo un credito Iva sulla TRASMOTER e coprivamo tutto. Noi, questo, io e GIGLIO, lo facevamo perché? Perché sulla STAR-GRES c'era un milione di euro di affidamenti senza firme né di Bonacini e né di Bonetti, il suo socio. Noi lo facevamo per crearci liquidità. Noi non lo facevamo perché dovevamo far fallire la STAR-GRES; per crearci liquidità. Dal momento in cui Bonacini mi ha detto: C'è un milione di euro di affidamenti, Cariparma, Unicredit, Unipol, Banco San Geminiano e San Prospero, poi c'erano delle altre banche, che poi qualcuno se l'è passato... quelle più pulite, se l'è passate sulla LUXER, dove c'erano gli immobili, gli appartamenti e qualche mutuo piccolo, se l'è passato sulla LUXER. Io avevo acquistato questa società per creare della liquidità. Io ho detto: intanto C'ho un milione di euro. Se ci servono, vedendo che GIGLIO era in difficoltà, ce lo anticipiamo. Quando arriva il momento da pagare, che scadono a novanta, a centoventi giorni, li mettiamo e ce li anticipiamo di nuovo, quindi noi così abbiamo la liquidità. Poi, Presidente, abbiamo fatto... Bonacini il mese di ottobre fa la scissione, perché la scissione funziona che devi rimanere fuori dal comune per un mese, in modo tale che si consolida. E' come il matrimonio: fanno l'atto di matrimonio, però deve rimanere in bacheca fuori in un mese. La scissione è la stessa cosa. E spezza in due questo ramo d'azienda. Ramo d'azienda che tutta la serie buona di quello che c'era dentro nella STAR-GRES se lo trasferisce sulla LUXER, e nella STAR-GRES

lascia tutto il marcio. Ma, secondo voi, se io sapevo che c'erano i macchinari lì nella STAR-GRES, non mi andavo a prendere i macchinari? Un macchinario di quelli, lo sappiamo quanto costa? Ci sono macchinari nella ceramica che partono da 300.000 euro fino a 1 milione di euro. Io me l'andavo a prendere, non glielo lasciavo nel piazzale se l'avevo comprato. Il mio proposito era quello là di fare liquidazione, liquidizzazione dei soldi. Quando facciamo... Presidente, oltretutto, il 19 dicembre, quando facciamo la cessione delle quote, in quel giorno noi facciamo due atti. Non si potevano fare. Nell'intercettazione telefonica Bonacini mi dice: Mi ha chiamato la banca, che mi vuole rinnovare i fidi. Adesso io vado là e vedo di fargli ingoiare la cosa, perché tutte le cose incominciano a scaricarsi dal 2 gennaio 2013. Quindi il castelletto fino a quel momento, il milione di euro era quasi tutto occupato, tranne quei 100.000 euro. Che poi non sono neanche 116.000 euro, quelli che ci siamo presi io e GIGLIO. Il giorno che mi ha ceduto le quote della STAR-GRES cos'è successo? Bonacini mi mandò un bonifico di 15.060 euro. Io con GIGLIO nella conversazione gli dico: GIGLIO, non ti dimenticare che devi portare il blocchetto degli assegni per far risultare che abbiamo pagato le quote. E io faccio un assegno di 10.000 euro a Bonacini, dove il bonifico da 15, una parte va a coprire l'assegno, quando arriverà l'assegno. C'è tutto sugli estratto conti Poi nella LUXER c'erano due macchine, due Passat, una del suo socio e una sua. Queste due auto dopo la cessione delle quote vengono intestate o alla moglie di Bonacini o alla LUXER, quindi tutto il buono se lo sono presi loro. Una volta ritornati dalle ferie, Presidente, a gennaio cosa succede? ZANGARI l'altro giorno ha detto di no, ma io me le ricordo tutte, le raccomandate. Io mi ricordo che siamo andati... Io adesso, l'Avvocato di

Bonacini, non me lo ricordo, comunque era dietro alla Camera di Commercio, al quinto piano, in una palazzina. O Fornaciari... non mi ricordo come si chiamava l'Avvocato di Bonacini. Tutte le raccomandate che sono arrivate, perché lui non aveva pagato i fornitori... fornitori che io neanche conosco. Quando succede questo dopo gennaio, visto che c'erano debiti verso fornitori per 500.000 euro, noi non abbiamo più toccato niente, perché lì si sapeva che c'era il fallimento e, il fallimento, poi lo dovevamo pagare io e GIGLIO. Noi ci siamo fermati subito Noi da gennaio non abbiamo preso più niente dalla STAR-GRES, l'abbiamo lasciata lì".

9.13. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Queste le prove raccolte in relazione al capo 106, sulla base delle quali è possibile ora scendere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati, partendo dalla vicenda che vede coinvolto, come persona offesa, Gangi Giovanni.

Sulla base delle conversazioni telefoniche indicate, sempre riscontrate dalla documentazione sequestrata, relativa alle movimentazioni bancarie, agli assegni ed ai bonifici effettuati (oltreché appunti manoscritti e fatture commerciali), nonché grazie ai servizi di appostamento, sono ricostruibili una serie di eventi tutti caratterizzati dall'accertata consegna di denaro da parte del Gangi agli imputati.

Sulla base di tali fonti di prova è emerso anche il meccanismo operativo del prestito e la successiva restituzione.

Esso era caratterizzato da tre fasi:
a) dai rapporti bancari delle società GIGLIO SRL, di GIGLIO Giuseppe, vengono eseguiti bonifici o emessi assegni a favore delle società "cartiere" TRASMOTER SRL, IMMOBILIARE TRE SRL, ARGON SRL, che ricevono tali somme (cfr. capo 107 e Cap. IX);
b) FLORO VITO Gianni, anche con l'ausilio di altri soggetti, quali Innocenti, monetizza le somme prelevando in contanti gli importi versati sui conti correnti della sua società. Il contante viene quindi consegnato al Gangi. Solo in alcune occasioni i denari venivano consegnati con bonifico;
c) La restituzione del prestito accordato a Gangi, avveniva tramite canali bancari ufficiali, con bonifici sui conti intestati per la maggior parte alla IMMOBILIARE TRE SRL di FLORO VITO Gianni (o in alcune circostanze, su quelli delle società gestite da BELFIORE Carmine quali la ARGON SRL). La restituzione dei prestiti veniva coperta da false fatture commerciali emesse dalla società IMMOBILIARE TRE Srl. Gli appostamenti, gli accertamenti bancari acquisiti nonché le dichiarazioni della dipendente della GIGLIO SRL Cascelli Annalisa hanno consentito di accertare che FLORO VITO Gianni prelevava denaro giornalmente e, con la stessa cadenza, si recava alla GIGLIO S.r.l., vedendosi con GIGLIO Giuseppe al quale consegnava denaro.

Lo stesso Gangi ha reso dichiarazioni esplicite sia sul meccanismo usurario, sia sul ruolo di FLORO VITO Gianni.
La sua testimonianza (per quanto egli sia, a quanto consta, indagato per reati in materia tributaria emersi anche in questa sede) è indubitabilmente credibile, in quanto ampiamente riscontrata oltre che dalla imponente documentazione bancaria acquisita e dalle conversazioni telefoniche intercettate, anche dalla testimonianza della sua segretaria e da quella del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe (a sua volta riscontrato da queste stesse prove).
Il Gangi, trovatosi in un momento di difficoltà economica, aveva bisogno di liquidità per pagare gli operai e, in base a quello che gli diceva la segretaria Gherardi, chiedeva, a mezzo di quest'ultima, denaro contante a FLORO VITO. Restituiva il denaro ottenuto mediante assegni (o bonifici) già maggiorati dell'interesse, del 10,11,12, % mensile. Quando non riusciva a rispettare la scadenza venivano sommati altri due punti percentuali. In altri termini, al ritardo nel pagamento, corrispondeva l'aumento del tasso del prestito.

Dalle parole del Gangi emerge anche lo stato di bisogno in cui versava: egli non riusciva a pagare i dipendenti e le banche non gli facevano affidamenti. Che il Gangi avesse un impellente bisogno di denaro risulta anche dalle conversazioni telefoniche intercettate e, in particolare, da quella registrata al prog. 7614 RIT 214/12, nel corso della quale la dipendente amministrativa, Gherardi Monica, chiede urgentemente danaro (anche "qualcosina") per pagare le retribuzioni dei dipendenti che stanno per partire (evidentemente per le vacanze estive trattandosi del 9 di agosto).
Nessun dubbio che tale condizione integri lo stato di bisogno descritto dall'art. 644 c.p. trattandosi di un impellente bisogno che, pur non rappresentano uno stato di necessità tale da annientare la libertà di scelta del Gangi, la ha limitata inducendolo a ricorrere al credito a condizioni usurarie (cfr. tra le altre, Cass. 10795/2015).

Una volta acclarata la attendibilità delle dichiarazioni di Gangi, anche alla luce delle oggettive risultanze delle conversazioni telefoniche che danno conto della maggiorazione dei punti percentuali di interesse (prog. 10978 RIT 214/12) e della cadenza mensile della restituzione (il 24 di ogni mese, prog. 15340 RIT 214/12), nonché degli appunti manoscritti della Gherardi che danno atto dell'aumento del 10% del capitale (oltre all'IVA) e, infine, delle dichiarazioni, ampiamente riscontrate, del collaboratore GIGLIO Giuseppe, deve ritenersi accertata la natura usuraria degli interessi restituiti.
Sulla base di tali prove deve infatti ritenersi accertato che la restituzione avveniva con cadenza mensile con un tasso di interesse del 10,11,12 %.
La stessa perizia, per quanto abbia messo in luce le criticità di un calcolo fondato su dati meramente numerici tipici di una valutazione prettamente matematica (criticità rilevate anche in ragione della non completa tracciabilità ed identificazione dei dati necessari per il calcolo) ha tuttavia concluso affermando che: *Qualora invece si volessero ritenere attendibili le dichiarazioni di Gangi, ossia il pagamento di una maggiorazione del 10% - 11% mensile, il tasso di interesse annuo applicato da FLORO VITO nei confronti del Gangi risulterebbe essere pari al 120% - 132%.*
Tale percentuale è superiore a quella indicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al tasso soglia indicato ai sensi della Legge 7 marzo 1996, che nel periodo di riferimento, si attestava al massimo sul 19,4%. (cfr. in sintesi, pag. 2331).

In definitiva, alla luce della valutazione giuridica di tutti i dati probatori acquisiti, passati al successivo vaglio di un'analisi tecnica contabile, deve ritenersi accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti dal Gangi.

Il tenore più che eloquente delle conversazioni telefoniche e la corrispondente documentazione bancaria rendono palese come la tesi difensiva del FLORO VITO, che ha negato con forza la pattuizione usuraria, sostenendo che si trattasse di un accordo per la spartizione dell'Iva effettuata con denari propri senza bisogno dell'intervento di GIGLIO, perde consistenza, scontrandosi, appunto, contro la univocità e solidità delle prove acquisite, comprovanti sia il coinvolgimento di GIGLIO, come finanziatore, che la maggiorazione della percentuale di interesse.
Significativamente, la sentenza con cui GIGLIO Giuseppe è stato condannato per l'usura commessa in danno di Gangi è passata in giudicato.

In definitiva, alla luce delle prove raccolte ed esaminate può concludersi che grazie al sistema congegnato, gli imputati hanno concesso prestiti di natura usuraria a Gangi Giovanni il quale, a fronte del denaro ricevuto in contanti, restituiva mediante bonifici o assegni, le somme capitali ricevute maggiorate da interessi usurari, coperte dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti. In detto sistema GIGLIO Giuseppe era colui che finanziava i prestiti, FLORO VITO Gianni organizzava le varie operazioni, monetizzava i denari consegnandoli al Gangi e ritirava, poi, i pagamenti effettuati in restituzione dei prestiti stessi, mentre BELFIORE Carmine coadiuvava FLORO VITO, adoperatosi sia per consegnare contante al

Gangi sia per ricevere provviste finanziarie provenienti dall'usurato, mettendo a disposizione i rapporti bancari a lui riconducibili (come la ARGON Srl o la F.M.I.).

Entrambi gli imputati erano ben consapevoli di commettere attività usuraria.
Nulla quaestio in relazione a FLORO VITO Gianni, in quanto organizzatore del meccanismo attraverso il quale veniva attuato il prestito usurario.
Quanto a BELFIORE Carmine l'accertata dedizione alla attività usuraria, siccome emersa dalla condanna inflitta per le usure e le estorsioni commesse ai danni di LUESETTI Matteo (capi 24 e 25) la sua dedizione alla falsa fatturazione per agevolare la commissione di altri reati da parte di altri partecipi (capo 92), la mirata creazione di strutture societarie intestate a compiacenti prestanome (capi 115-116) per commettere sistematicamente attività di falsa fatturazione (capo 107) nonché, non da ultimo, la sua organica appartenenza al sodalizio criminale, dimostrano come egli fosse pienamente consapevole di agevolare con la sua condotta la attività usuraria, ben conscio delle finalità illecite perseguite dai concorrenti nel reato, non certo animati nelle loro azioni da spirito di liberalità nei confronti di imprenditori in stato di bisogno.
Va dunque affermata la penale responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine per il reato di usura commesso ai danni di Gangi Giovanni.

Il fatto è certamente aggravato, per le ragioni sopra indicate, dall'essere stato commesso in danno di un imprenditore in stato di bisogno.
L'acclarato utilizzo dei denari di provenienza illecita, qui rappresentato dal reato di usura, per il successivo reimpiego nei sistemi di falsa fatturazione (si vedano non solo i capi 107 ma anche 96, 97, 98, 160 e 161) nel quale sono peraltro convogliati anche i denari del sodalizio, dà ragione della sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., essendo in tal modo garantita la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, della sua capacità di infiltrazione nel tessuto della economia locale e della sua forza operativa.
La accertata partecipazione di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine al sodalizio (cfr. sentenza emessa all'esito del parallelo giudizio abbreviato e Cap. XIV), all'interno del quale essi svolgevano tali attività di falsa fatturazione e di usura (come qui acclarato) e che si avvantaggiavano in prima persona dei sistemi creati per incrementare la ricchezza del gruppo e dei suoi membri, dimostra la loro consapevolezza e la loro condivisione della finalità propria della aggravante contestata.

Quanto alla asserita usura commessa ai danni di Bonacini Giovanni, nessun dubbio che egli, con l'ausilio amministrativo della segretaria Stefani svolgesse attività di falsa fatturazione insieme a FLORO VITO per ottenere liquidità necessaria per pagare in nero gli operai e abbattere i costi delle tasse.
Il meccanismo pacificamente descritto da Bonacini, dalla Stefani e da FLORO VITO era il seguente: FLORO VITO emetteva una falsa fattura a Bonacini: prelevava dalla IMMOBILIARE TRE la somma corrispondente all'imponibile e la consegnava alla STAR GRESS mediante la segretaria Stefani; contestualmente gli venivano consegnati gli assegni ammontanti all'imponibile più l'iva che teneva per sé.

L'usura, invece è stata costruita sulla operazione straordinaria di scissione societaria.
Secondo l'impostazione accusatoria ciò si evincerebbe dal dato, per vero pacifico ed ammesso da tutti i protagonisti della vicenda, che immediatamente prima della scissione e della acquisizione di uno dei due rami di azienda da parte della TRASMOTER, Bonacini aveva emesso false fatture di vendita di materiale della società che sarebbe poi stata acquistata da GIGLIO (*rectius*, da ZANGARI intestatario fittizio) e presentate in banca per lo sconto.
In questo modo avrebbe ottenuto una linea di credito (castelletto) alimentata dall'accreditamento fatto dalla banca su una parte dell'anticipo fatture (per un importo di euro 116.021,82), integrante prestito usurario che il BONACINI avrebbe dovuto restituire mediante effetti cambiari e bonifici.
Nel corso della attività di perquisizione e sequestro sono stati infatti rinvenuti documenti (cfr. doc. 38 pag. 2526 perizia e 39 pag. 2528 perizia) dai quali la Pubblica Accusa ha ricavato che si trattasse di restituzioni dei 116.0000 euro, anche perché la dipendente Stefani, all'udienza del 21.7.2016, commentando quel documento, aveva confermato che, leggendolo, poteva dedurre che Bonacini dovesse restituire la somma derivante da quell' anticipo fatture.
Peraltro, oltre a somme detratte in quanto già pagate, vi erano, in aggiunta, 10.500 euro ed altri 50.000 euro di cui la stessa Stefani non ha saputo dare conto. Sulla sua agenda aveva segnato le scadenze mensili per il pagamento, poi aveva cancellato queste scadenze in quanto il 23 gennaio si era presentato FLORO VITO portandogli una fattura della FLORO COSTRUZIONI dell'importo di 23.000 euro. Così aveva preparato due cambiali in cui il debitore era la Luxer, società derivante dalla scissione. Bonacini alla sua richiesta di spiegazioni le disse di fare in quel modo. Sono state inoltre rinvenute altre 4 cambiali dell'importo ciascuna di 12.500 euro che, a detta della Stefani, incapace di darne giustificazione, compilò su ordine del Bonacini.
Inoltre, sempre secondo la ricostruzione d'accusa, sulla base della documentazione acquisita e analizzata la Guardia di finanza il tasso della restituzione era di natura usuraria.

Secondo Bonacini, invece, era intercorso un accordo tra lui e GIGLIO Giuseppe – interessato ad acquisire i debiti della STAR GRESS da portare in compensazione con un credito fiscale della TRASMOTER – riguardante la cessione delle quote della STAR GRES Srl. Come pattuito, il Bonacini, antecedentemente alla cessione delle quote, avrebbe dovuto emettere alcune fatture nei confronti di clienti segnalati da GIGLIO; i documenti fiscali così redatti gli avrebbero consentito di ricevere anticipi derivanti dalla presentazione delle fatture agli istituti bancari. Una volta avvenuta la cessione delle quote, tali anticipi sarebbero rimasti in capo alla società ceduta (e dunque al cessionario delle quote). In altri termini, dietro l'operazione non si nascondeva alcun prestito usurario. Le cambiali servivano solo da ulteriore garanzia, concessa agli acquirenti in relazione al pericolo dell'insolvenza dei debitori, posto che alcune fatture non erano ancora scadute.

Secondo FLORO VITO Gianni, la ricostruzione della Pubblica Accusa sarebbe erronea. Non vi sarebbe stato alcun prestito alla base dell'operazione, bensì un tentativo di acquisire una società, gravata da un imponente debito verso l'erario, che tuttavia poteva contare su affidamenti bancari ingenti. Bonacini e FLORO VITO, insieme a GIGLIO, avevano pattuito un compenso per l'acquisto della STAR GRESS, che era indebitata, e le cambiali non erano

niente altro che il compenso per l'acquisto di una società oltremodo indebitata. L'anticipo sulle fatture non era un prestito usurario, ma andava a vantaggio di GIGLIO e FLORO VITO, in quanto "*Abbiamo avuto un secondo incontro nella sede della STAR-GRES, nella sede della STAR-GRES dove Bonacini... trattammo di nuovo, io gli chiesi: 60.000 euro sono pochi; mi devi dare 80.000 euro se vuoi che io mi prendo la società. A questo punto c'è stato un tira e molla tra me e Bonacini e abbiamo chiuso a 73.000 euro. Le 73.000 euro delle cambiali sono perché lui mi pagava per prendermi la sua società.*"

Secondo GIGLIO invece, l'operazione era stata proposta da Bonacini che essendo in grave difficoltà economica aveva deciso di scindere la sua società, così da lasciare i debiti solo ad una delle due nuove realtà societarie e trasferire tutti beni e l'attivo sulla nuova ditta e portare la prima al fallimento. GIGLIO per tale operazione aveva messo a disposizione una delle sue società, la TRASMOTER, la quale aveva acquistato la parte della società piena di debiti per poi portarla al fallimento. Per fare questa operazione il BONACINI aveva pagato più di cento mila euro mediante le cambiali intestate alla Trasmoter e poi sequestrate a FLORO VITO dalla Guardia di Finanza.

Ritiene il Tribunale che all'esito delle prove raccolte, il dibattimento abbia restituito una versione della vicenda alternativa a quella dall'Accusa formulata sulla base della, pur acuta, ricostruzione della Guardia di Finanza. Detta versione alternativa, pur sempre illecita, è quella descritta dal collaboratore di Giustizia che, in termini coerenti con quanto riferito dagli altri attori della vicenda, ha nella sostanza riferito di un accordo per la cessione della società, in vista di reciproci vantaggi tributari, fiscali ed economici, e non certo di un accordo usurario negato, per primo, dallo stesso Bonacini, con ciò segnando la differenza con il Gangi che ha, invece, ammesso una restituzione del denaro ampiamente maggiorata secondo percentuali usurarie

Ovviamente, poi, sia BONACINI che FLORO VITO hanno fornito la loro versione in relazione ai singoli aspetti della vicenda. Certo è che la versione del Bonacini presta il fianco ad alcune obiezioni, prima fra tutte quella relativa alla mancanza di ragionevolezza in ordine al rilascio di cambiali a garanzia del pagamento, posto che i debitori erano compiacenti titolari di società individuate dallo stesso GIGLIO, e che la gran parte dell'importo anticipato era stato incassato dallo stesso GIGLIO, cessionario elle quote (o da società a lui riconducibili).
Non si dimentichi, quanto alla attendibilità del BONACINI, che egli operava a stretto contatto con FLORO VITO Gianni nel settore della falsa fatturazione e, in questo campo, aveva avuto stretti rapporti anche con GIGLIO.

La versione offerta, da GIGLIO, in qualche modo aderente a quella di FLORO VITO Gianni, appare dunque maggiormente plausibile, nella misura in cui indica in quelle cambiali il prezzo della cessione della società fortemente indebitata e da portare al fallimento, una volta dedotto in compensazione il suo debito verso l'Erario con il credito invece vantato dalla TRASMOTER.
Al vantaggio per GIGLIO e FLORO VITO, che avrebbero ottenuto 100.000 euro, oltre ai vantaggi fiscali conseguenti a quella operazione di compensazione (almeno il GIGLIO) si

aggiungeva il vantaggio del Bonacini, che si sarebbe in tal modo liberato di una società altamente indebitata ad un prezzo - in termini economici e giuridici - nettamente inferiore a quello che sarebbe derivato dal pagamento dei debiti o dal fallimento.
Si badi, GIGLIO non ha sminuito la portata dei fatti, ma ha spiegato in termini razionali l'esistenza di un accordo tra le parti, finalizzato ad una bancarotta fraudolenta, ciò che il Bonacini ha inutilmente tentato di nascondere, pur tratteggiando un accordo sottostante tra le parti, certo non integrante pattuizione usuraria.

Insomma, ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia definitivamente messo in luce come il Bonacini, a differenza del Gangi, lungi dall'essere vittima di una condotta usuraria degli imputati che avevano approfittato del suo stato bisogno, sia stato parte attiva di un accordo finalizzato ad una bancarotta fraudolenta, mosso dalla volontà di trovare una facile, benché illecita, via di uscita ad una situazione di crisi economica, avvalendosi, come già in passato, della collaborazione di FLORO VITO Gianni.
Per queste ragioni deve essere pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati per il reato di usura commesso in danno di Bonacini Francesco, perché il fatto non sussiste.

Alla luce delle argomentazioni svolte va disposta la trasmissione alla Procura Distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta connessa al fallimento STAR GRESS s.r.l., nei confronti di GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BONACINI Francesco, non anche di BELFIORE Carmine totalmente estraneo alla vicenda.

10. Capo 107

Come anticipato in apertura, le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona avevano condotto ad ipotizzare l'esistenza di un sistema illecito basato sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla frode fiscale tramite l'utilizzo di un'articolata rete di strutture societarie e che si avvaleva non solo di compiacenti prestanome, ma anche dell'apporto tecnico di professionisti e di funzionari di istituti di credito che avrebbero agevolato la consumazione dei delitti.
Centrale per la ricostruzione delle indagini (anche se non sempre efficace nell'esposizione di una materia così complessa) è stata la testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo, sentito alle udienze del 14.9.2016 e del 19.10.2016.
La sua testimonianza è supportata dalla imponente documentazione prodotta alle udienze del 22.12.2016 e del 27.3.2018, analizzata dal punto di vista contabile dai periti nominati.
Il testimone, anche in questo caso, ha innanzitutto spiegato, in generale, quale era, secondo la prospettazione d'accusa, il meccanismo dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, il ruolo avuto da ogni imputato nella suddetta attività e l'inizio delle indagini.
"La nostra indagine nasce da un arresto in flagranza di reato nell'ambito di un procedimento penale sotto la direzione della Procura di Cremona. Nell'ambito di quell'attività sono state ascoltate anche persone che contestualmente erano già state attenzionate dalla Direzione Distrettuale Antimafia"..Nel corso già delle prime intercettazioni che erano fatte,quello che è stato accertato in un primo momento era quest'attività costante, giornaliera nel tempo di

questi soggetti, che provvedevano a monetizzare soldi presso istituti di credito, Poste, in generale. Principalmente sulle Poste, su sportelli postali".

Quanto al ruolo delle persone (e delle società) coinvolte all'interno dell'attività di emissione di false fatture per operazioni inesistenti ha specificato che: *"le persone che erano coinvolte in questo meccanismo di prelevamento di soldi presso gli istituti di credito e abbiamo intuito, da quello che si ascoltava dalle intercettazioni, che GIGLIO Giuseppe era un po' il capo di questo gruppo di persone e si avvaleva di FLORO VITO , persona diretta di fiducia, perché era colui che si interessava di individuare lo sportello delle Poste dove prelevare il contante o presso sportelli di altri istituti di credito, sempre per effettuare la stessa attività. Questi a sua volta si avvaleva di VULCANO Mario e di BELFIORE. Mentre il Bonazzi era un dipendente della ditta GIGLIO S.r.l., e così pure ZANGARI Valter, il preposto di una società denominata TRASMOTER, che è una delle tante cartiere che poi andremo a vedere e che venivano utilizzate semplicemente . da un punto di vista fiscale, noi le definiamo "cartiere", ma in un primo momento queste società venivano utilizzate essenzialmente per far entrare capitali e farli uscire in contanti".*

Sempre sul ruolo della GIGLIO Srl:
"L'obiettivo di queste persone era quello di non compromettere quella che era l'immagine della GIGLIO S.r.l. Per questo motivo noi vediamo molto spesso che certe transazioni finanziarie, che partono dalla GIGLIO S.r.l. oppure arrivano alla GIGLIO S.r.l., transitano sempre attraverso un'altra società Questo consente di allontanare quanto più l'operazione "sospetta" del prelevamento in contanti fatto alla base con la società da dove parte il capitale, la disponibilità". Si facevano minimo un paio di passaggi, per poi arrivare a delle società, rappresentate da prestanome o compiacenti, che si potevano permettere di prelevare contanti da quelle società. Società che a loro volta, noi vediamo dalle visure camerali, mediamente dichiaravano pochissimo o presentavano dichiarazioni al massimo per un anno e poi erano sconosciute al Fisco.(verb. Sten. 14.09.2016 pag 111).
A seguito delle perquisizioni del 13 febbraio 2013, nella contabilità della GIGLIO s.r.l. erano state trovate le fatture emesse nei confronti della GIGLIO s.r.l. da società ritenute cartiere e per operazioni inesistenti: per il 2011 la GIGLIO s.r.l. avrebbe registrato fatture false per un totale di 6 milioni di euro (allegato dal 8 al 135 prodotto all'udienza 22.12.2016).
Le società erano ritenute cartiere in quanto:
- erano tutte rappresentate da prestanome;
- tutte le movimentazioni finanziarie venivano prelevate (monetizzate);
- dai documenti le società non risultavano avere dipendenti;
- i loro conti venivano ripuliti

Anche GIGLIO s.r.l emetteva fatture false, ma in questo caso il meccanismo era diverso perché, ha spiegato il teste, volto a far rientrare i soldi. Di queste fatture emesse dalla GIGLIO s.r.l. per il periodo 2011-2012, è stato prodotto uno schema riepilogativo contenete i documenti acquisiti dove è riportato destinatario, data ed emittente delle fatture (cfr. allegati n. dal 8 al 135): *"Le fatture registrate nel 2011, il totale accertato sono 6.344.974 di imponibile; le fatture false emesse dalla GIGLIO nel 2011, abbiamo il prospetto riepilogativo,*

per un totale di 461.619 di imponibile e 93.693 di Iva; poi abbiamo le fatture false emesse dalla GIGLIO nell'anno 2012 per complessivi 2.191.000 imponibile Iva" (cfr. udienza 19.10.2016 pag 35).

Attesa la documentazione fiscale acquisita, venivano quindi esaminati i conti correnti delle società per trovare il riscontro alle fatture trovate. In particolare, venivano esaminato i conti della IMMOBILIARE TRE: *"i conti correnti intestati a questa società venivano prosciugati: praticamente, non appena i soldi entravano, venivano prelevati. Abbiamo riepilogato tutte queste movimentazioni e, per quanto riguarda il conto corrente postale (n. 1001530508) che ho appena citato, abbiamo fatto il totale di questo periodo, che va dal 21 febbraio del 2012 al 31 dicembre del 2012, per una movimentazione di 1.014.000 e rotti"* (cfr. udienza 19.10.2016 pag 36). Stesse verifiche erano state effettuate nei confronti della ARGON SRL, e *"per quanto riguarda il 2010, periodo dal 17/8/2012 al 31/12, sono stati movimentati 162.900 euro tra la ARGON e la TRASMOTER"* (cfr. udienza 19.10.2016 pag 37), anche in questo caso le movimentazioni venivano poi prelevate in contanti.

Dai documenti acquisiti si evincerebbe tutta una serie di importi di fatture emesse per operazioni inesistenti: *"La SECAV, per esempio, una società unipersonale in fallimenti, nell'anno 2011 ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della GIGLIO per circa un milione e duecento e ha registrato fatture ancora, per l'anno 2011, per circa centocinquantamila euro. Nel 2012 idem: ha registrato fatture per un totale di centonovantaduemila euro. Ancora, la T.F. S.r.l., altra società individuata come cartiera, ha registrato nel 2012 fatture per quarantaquattromila euro. Idem la I.T.S. S.r.l. ha registrato nell'anno 2012 fatture per circa duecentotrentacinquemila euro.* (cfr. udienza ud.14.9.2016 pag.143-144).
La GIGLIO SRL, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per il periodo che va dal 2011 a favore della TRASMOTER per un valore pari a 1,2 milioni; mentre per l'anno 2012 la TRASMOTER avrebbe registrato fatture di acquisto emesse dalla GIGLIO SRL e dell'ARGON per un totale di 1,6 milioni di euro.

Sul ruolo di GIGLIO Giuseppe il testimone ha sottolineato che egli *"..aveva una funzione di spicco tra tutti i quattro o cinque personaggi che abbiamo attenzionato. Lo dimostra il fatto che quotidianamente FLORO VITO Gianni e altri frequentavano l'ufficio della società. Loro quotidianamente erano lì, dove si incontravano"*. Detta circostanza troverebbe conferma nella conversazione registrata al prog. 8204 RIT 214/12.
Le società a lui riconducibili erano:
LAGO BLU, intestata a Francesco GIGLIO (capo 111bis)
T.F. S.r.l., intestata a CURCIO Maria e Antonio GIGLIO (capo 111)
RE.COM., intestata a SCIDA Francesco (capo 108)
NEW DIMENSION, intestata a CURCIO Maria (capo 109ter)
TRASMOTER, intestata a ZANGARI Valter (capo 110)
STAR-GRES, intestata a ZANGARI Valter (capo 110bis)
I.T.S e T.R.S., intestata a LONETTI Sergio (capo 109 e 109bis)

I suddetti rappresentanti legali erano considerati prestanome, tenuto conto che le società indicate non avevano sedi, o si appoggiavano a consulenti o altre società (cfr. udienza 19.10.2016).
Queste società, ha evidenziato il teste, *"Per gli anni 2011 in complesso noi abbiamo accertato che queste società, i cui dettagli li possiamo andare a vedere negli atti depositati, hanno emesso 555.000 euro di fatture false all'incirca, mentre per il 2012 ha emesso 2 milioni e rotti di fatture false attraverso queste società a lui riconducibili". (verb. Sten. 19.10.2016 pag 24).*
La maggior parte delle operazioni finanziarie transitavano prima per la TRASMOTER, per poi essere girate su altre società (es. IMMOBILIARE TRE) e poi prelevate in contanti presso gli sportelli. (cfr. udienza. 19.10.2016 pag. 28). Questo tipo di organizzazione si evincerebbe dalla conversazione ambientale registrata al prog 8, RIT 370/13, intercorsa tra GIGLIO, ZANGARI, e FLORO VITO, laddove si comprende anche che i prestanome percepivano uno stipendio a fine mese (verb. Sten. 19.10.2016 pag 29). Detti soggetti venivano retribuiti a seconda delle loro funzioni.

La TRASMOTER, ha spiegato il teste, era una delle società più importanti controllata da GIGLIO. Essa veniva gestita da un dipendente della GIGLIO srl, Bonazzi Andrea, anche se il vero prestanome era ZANGARI Valter. E' da ritenersi, in tesi, comunque cartiera anche in considerazione del fatto che la loro sede si trovava presso la stessa GIGLIO s.r.l. (verb. Sten. 19.10.2016 pag 38).
A seguito della perquisizione effettuata il 13 febbraio 2013, presso lo studio del commercialista CLAUSI erano state rinvenute fatture e registri iva della società TRASMOTER (allegati 141 e142). Da questi registri risultava, secondo la tesi d'accusa, che la suddetta società aveva emesso e registrato fatture false per l'anno 2011 (periodo che va dal 28 febbraio al 31 luglio del 2011) per un valore di 1.273.000 euro, di cui erano destinatari la FLORO VITO COSTRUZIONI, GIGLIO SRL e SECAV.
Erano state trovate fatture d'acquisto, sempre della TRASMOTER, per il periodo compreso tra il 31 maggio e il 31 dicembre 2011 per un valore pari a 2.667.000; per l'anno 2012 (periodo che va dal 31 gennaio al 15 ottobre) erano state registrate fatture d'acquisto emesse dalla GIGLIO SRL per un valore pari a 1.063.000 euro (per i movimenti si vedano gli schemi depositati allegati 141 e142). (verb. Sten. ud. 19.10.2016 pag 40-45).

Quanto a FLORO VITO Gianni il testimone ha spiegato che "*GIGLIO Giuseppe, almeno da quanto abbiamo ascoltato e abbiamo visto, veniva coadiuvato da FLORO VITO Gianni. A questi era affidato l'incarico di individuare i canali bancari attraverso cui i movimenti e i flussi finanziari, generati dai rapporti intrattenuti dal sodalizio, vittime o concorrenti e coinvolti nella commissione di vari reati. Quindi FLORO VITO Gianni Giuseppe si avvaleva a sua volta di fidati collaboratori*" (cfr. udienza 14.9.2016 pag 111).
Il suo ruolo sarebbe confermato anche da una conversazione ambientale intercettata presso l'ufficio di GIGLIO Giuseppe il 14 febbraio del 2013. In detta conversazione, ha precisato il teste, si sente che contano insieme denaro: *LUOG. NOCERINO F. – GIGLIO Giuseppe dice: "Quanti erano questi qua, mille?". E Giuseppe, FLORO VITO risponde: "mille otto e cinquanta euro". GIGLIO Giuseppe dice: "Mille e otto e cinquecento", milleottocentocinquanta euro si parla in questo caso. E Giuseppe, FLORO VITO dice: "Mille*

e tre". E GIGLIO Giuseppe: "Quelle che erano". Risponde l'altro. Giuseppe, dice: "Questi miei sono". E si sente che contano denaro. E, ancora, GIGLIO Giuseppe: "Dunque seimila e trecento, il resto...", incomprensibile la telefonata. Giuseppe risponde. FLORO VITO Giuseppe: "Oh... Bene". GIGLIO Giuseppe ancora:
"Non va bene, no, no, qualcuno da diecimila euro" Dice GIGLIO Giuseppe: "Ottomila sei e cinquanta, otto sei e cinquanta. Va beh, quello che è. Facciamo tre e nove, tre e otto, e via". E si contavano danaro qua, banconote in quella intercettazione. E diceva.. (cfr. udienza 14.9.2016 pag. 121-122)
In particolare, secondo la prospettazione d'accusa, il ruolo di FLORO VITO consisteva - una volta emesse le fatture false dalle società di GIGLIO (GIGLIO s.r.l. e TRASMOTER) che ricevono il pagamento dell'importo indicato in fattura mediante bonifici o assegni accreditati direttamente sui conti aziendali - nel far girare dette partite finanziarie sui conti correnti della IMMOBILIARE TRE o altre società come la ARGON e la FML, ove venivano prelevati ed in parte restituiti all'azienda cliente. In questo senso vi sarebbe la conversazione registrata al prog. 485, RIT 3201/12, che dimostrerebbe che dai conti dell'azienda di GIGLIO doveva uscire un bonifico a pagamento di una fattura emessa dalla IMMOBILIARE TRE (verb. Sten. ud. 19.10.2016 pag 52).
Prova ulteriore del passaggio di denaro tra il FLORO VITO e il GIGLIO Giuseppe si evincerebbe anche da quanto risulta dal foglio manoscritto sequestrato presso l'abitazione di FLORO VITO Gianni: *"Se si guarda bene, c'è anche un saldo di un periodo rispetto a un altro. Quindi vuol dire che c'era una contabilità, ripeto, parallela rispetto a quella delle società che gestivano loro"* (cfr. udienza 14.9.2016 pag 124-125). Venivano quindi fatti conteggi tra ciò che doveva avere GIGLIO e ciò che doveva avere FLORO VITO .

Per quanto riguarda le società riconducibili al FLORO VITO esse erano:
- la IMMOBILIARE TRE;
- la FLORO VITO COSTRUZIONI;
- la TECNOTRASPORTI MECCANICA;
- la F.M.L.;
- la TECNOTRASPORTI;

Quanto all'IMMOBILIARE TRE, veniva accertato che nel 2011 aveva emesso fatture ritenute false per un valore pari a 1.324.844,07 euro (cfr. allegati 353-421 che contiene l'elenco delle società). Per l'anno 2012 aveva emesso fatture per un valore 1.084.881,78 euro (allegati dal 515 al 547). La falsità delle fatture e la conseguente qualifica di cartiere si evinceva dal fatto che, secondo il testimone, *"i flussi finanziari che hanno transitato su questi conti correnti sono stati sempre prelevati contestualmente in contanti"* (cfr. udienza 19.10.2016 pag 47).
Nello specifico e per quanto riguarda le società sopra elencate il teste ha precisato che mentre la TECNOTRASPORTI MECCANICA era ricollegabile ad un prestanome, le altre, per quanto da lui direttamente amministrate, venivano utilizzate come cartiere.
Al riguardo si riporta l'evento ricostruito il 1.8.2012 *"dai conti della GIGLIO viene eseguito un bonifico di 107.000 euro in favore del conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO presso la Banca Monte di Parma Tale bonifico serve per la copertura di assegni emessi da tale conto dal rapporto di FLORO VITO per 110.000 euro"* (verb. Sten. 19.10.2016 pag 48-49).

A conferma dell'evento vi sarebbe un'intercettazione (prog. 6658, RIT 214/12) nel corso della quale l'impiegata della Banca Monte Parma informa FLORO VITO che era arrivato un "malloppo" di assegni per un importo pari a 150.000 e FLORO VITO risponde che sarebbero arrivati i bonifici per 155.000 euro (documenti allegato 333). Successivamente nella conversazione n 6713, RIT 214/12 l'impiegata comunica a FLORO VITO che i suoi assegni facenti parte dei 110.000 sono incompleti (manca la data di emissione e il luogo) e non possono essere pagati. Gli importi sono rispettivamente 31.000 euro e 20.872 euro. FLORO VITO comunica a GIGLIO l'incompletezza degli assegni (prog. 6715 RIT 214/12). Quindi l'impiegata della banca comunica al FLORO VITO l'arrivo del bonifico (Bonifico a vostro favore acconto fattura disposto dalla GIGLIO) per 107.000 proveniente dalla GIGLIO (prog. 6770 RIT 214/12). Quest'operazione, ha puntualizzato il teste, trova rispondenza nella documentazione bancaria acquisita, dalla cui disamina risulta che sul conto corrente 2345, intestato alla IMMOBILIARE TRE, della Banca Monte Parma, in data 1.8.2012 è stato accreditato un bonifico da 107.000 disposto dalla GIGLIO S.r.l.
Un altro evento a conferma del ruolo di FLORO VITO è, secondo l'accusa, quello del 17 agosto 2012. viene registrata una conversazione (prog. 8255 RIT 214/12), tra FLORO VITO e Bonazzi Andrea (dipendente di GIGLIO) in cui il primo chiede al secondo di girare alcune somme di denaro *online* su un conto postale per il quale fornisce le coordinate via sms. Dopodiché, FLORO VITO chiama BELFIORE e gli chiede di mandargli il numero del conto postale (prog. 8262 RIT 214/12). Successivamente (prog. 8263 RIT 214/12) BELFIORE Carmine invia a FLORO VITO Gianni un SMS, con il numero di riferimento. Tale informazione viene prontamente girata da FLORO VITO (prog. 8265 RIT 214/12) a Bonazzi Andrea attraverso un SMS con il numero di postagiro appartenente alla ARGON. Ancora, alle ore 9.03 (prog. 8268 RIT 214/12) FLORO VITO contatta BELFIORE Carmine e gli chiede di andare in Posta per monetizzare il bonifico verso le ore 10:30-11:00. Bonazzi Andrea, prima di eseguire l'operazione, alle 09:28, chiede via SMS a GIGLIO Giuseppe l'autorizzazione ad eseguire l'operazione sul conto indicato da FLORO VITO (prog. 777 RIT 277/12). Dopo un minuto (prog. 778 RIT 277/12), sempre via SMS, GIGLIO Giuseppe autorizza la transazione. Dalla documentazione bancaria risulta che in data 17.8.2012 dal conto corrente 1005722077, intestato alla TRASMOTER, è stato ordinato un bonifico di 5.500 a favore del conto corrente postale 1001577004, intestato alla ARGON e che, sempre nella stessa giornata, BELFIORE Carmine ha prelevato dal conto 4.500 euro in contanti. La motivazione è circa "Postagiro online acconto fattura da TRASMOTER S.r.l.", mentre sul conto corrente intestato alla ARGON viene accertato in entrata il 17 agosto, un accredito via internet, acconto fattura da TRASMOTER S r.l. Il 17.8.2012 viene registrata un'uscita di 1.500 euro per il prelievo Postamat ufficio postale, mentre quello stesso giorno viene rilevato un altro prelievo di 3.000 euro, un prelievo Postamat. I due prelievi sono avvenuti alle ore 10:58 e 11.22.

Il teste ha descritto un altro evento esemplificativo del ritenuto ruolo di FLORO VITO Gianni: il 19.8.2012 Bonazzi Andrea, alle 18:53, comunica via SMS a GIGLIO Giuseppe che l'indomani sul conto corrente sarebbe stato accreditato l'assegno (prog. 1087 RIT 277/12). Dopo circa quindici minuti (prog. 1089 RIT 277/12) GIGLIO chiama Andrea e gli riferisce: *"Questi qua vanno girati a Giuseppe"*, che sarebbe inteso FLORO VITO Gianni. *"Domani infatti ti chiamerà sicuramente"*. Il 20.8.2012 FLORO VITO invia un SMS ad Andrea, con il

quale gli chiede di girare 5.500 euro sul conto corrente della ARGON di BELFIORE Carmine e 6.500 sul conto corrente postale della IMMOBILIARE TRE (prog. 8596 RIT 214/12). Successivamente (prog. 8606, RIT 214/12) si evince che i due stanno facendo la fila in un ufficio postale per monetizzare bonifici. La disamina della documentazione bancaria confermerebbe le operazioni descritte. Infatti il 13.8.2012, con valuta 17.8.2012, sono stati versati sul conto corrente postale 1005722077, intestato alla TRASMOTER, assegni bancari per 12.000 euro. Il 20.8.2012 da tale conto sono stati ordinati due bonifici da 5.500 cadauno, accreditati sui rapporti postali 1001577004 e 1001530508, intestati rispettivamente alla ARGON S.r.l. e alla IMMOBILIARE TRE. Sempre il 20 agosto sia BELFIORE Carmine che FLORO VITO Gianni hanno trasferito 5.000 euro ciascuno dai conti correnti della ARGON e della IMMOBILIARE TRE (verb. Sten 19.10.2016 pag 56).

Durante le perquisizioni effettuate presso l'abitazione del FLORO VITO è stata rinvenuta documentazione fiscale e supporti informatici (chiavetta a USB, una cartella IMMOBILIARE TRE dov'è presente anche un file in formato pdf relativo ad una fattura emessa dalla TRUCK&TRADE nei confronti della ARGON S.r.l. di BELFIORE). Il contenuto della chiavetta dimostrerebbe ulteriormente la falsità dei documenti fiscali i cui file, in formato pdf, risultano nella disponibilità di FLORO VITO, così come i timbri delle società. Vi era poi un appunto manoscritto su carta intestata a GIGLIO, sul quale risultano annotati i vari conteggi relativi a dazioni di denaro che proverebbero ulteriormente il suo coinvolgimento nell'attività del sodalizio (cfr. l'allegato 346) Sono quindi state sequestrate non solo le fatture emesse dalla società di FLORO VITO Gianni nei confronti della FERRARINI, LOMBARDO COSTRUZIONI, INNOVAZIONE, la STAR GRES, GROUP EURO SERVICE, ma anche cinque fatture in bianco riportanti solo l'intestazione e il timbro, nel caso di specie la ditta individuale MARCHIO VINCENZO, a dimostrazione che l'imputato, all'occorrenza, poteva anche disporre di fatture a nome di altre ditte edili diverse da quelle abitualmente utilizzate.
Questi documenti appartengono a diverse società non riferibili a FLORO VITO e che sono poi stati trovati presso la sua abitazione a conferma, in tesi, della posizione/ruolo che quest'ultimo rivestiva.

In stretto rapporto con GIGLIO e FLORO VITO Gianni ci sono altri soggetti, con funzioni particolari.
ZANGARI Valter (cfr. capo 110-110bis), cugino di GIGLIO Giuseppe nonché preposto alla gestione della TRASMOTER; in detta società, secondo l'accusa, entravano i fondi per le vie ordinarie e poi gli stessi venivano prelevati, istantaneamente. Quanto al ruolo della TRASMOTER: "*tutte queste società erano intermezzo tra la GIGLIO e le società in cui poi veniva monetizzato il contante, tutte registrano ed emettevano fatture false, perché alla fine dell'anno dovevano trovare il modo per evitare di pagare le imposte*" (verb. Sten. 14.09.2016 pag 134).
Circa invece il ruolo di ZANGARI, dalle intercettazioni si evincerebbe la qualità di mera testa di legno e, in particolare, il compenso che egli percepiva dall'attività di prestanome (prog. 8, RIT 370/13). In una conversazione GIGLIO si presenta come ZANGARI ad un avvocato non identificato per discutere una vertenza insorta con un dipendente; ancora, il 6 novembre 2012

l'assicuratore contatta GIGLIO per rinnovare le polizze degli automezzi intestati alla TRASMOTER (prog. 10701, RIT 277/12).

BONAZZI Andrea, ha spiegato il teste, è uomo di fiducia del GIGLIO, nonché dipendente della GIGLIO s.r.l., inserito nella compagine societaria della TRASMOTER con la carica di preposto con delega ad operare con potere di firma sui rapporti bancari, anche se in realtà il vero prestanome era ZANGARI Valter.

VULCANO Mario, rappresentante legale della EURO SERVICE SRL: *"E' un collaboratore di GIGLIO, ma principalmente anche di FLORO VITO . Come FLORO VITO aveva il compito di recarsi presso gli istituti bancari a recuperare i contanti, la stessa cosa faceva VULCANO Mario. Il suo compito era quello di recarsi presso gli istituti bancari a prelevare denaro contante, stessa funzione aveva BELFIORE Carmine"* (verb. Sten. 14.09.2016 pag 138). *Dalle intercettazioni si evince che FLORO VITO aveva alle sue dipendenze BELFIORE e VULCANO ai quali impartiva le direttive indicategli dal GIGLIO".*
Le società di riferimento di VULCANO sono la TRUCK & TRADE rappresentata da MANZONI Giuseppe; EFFEMME SERVICE, sempre rappresentata da MANZONI; EDIL COSTRUZIONI rappresentata da BIDII Corrado (cfr. udienza 19.10.2016 pag 83).
Dalle conversazioni intercettate si evincerebbe che VULCANO svolgeva la sua attività quotidianamente sotto la direzione di FLORO VITO; in questo senso deporrebbe la conversazione in cui FLORO VITO chiama VULCANO per una spartizione di denaro che, con tutta probabilità, era il provento di un'operazione andata a buon fine (prog. 14242, 14314 RIT 214/12). L'attività svolta da VULCANO, ha proseguito il teste, *"...consiste essenzialmente nella ricerca di soggetti interessati a utilizzare false fatture emesse dalle società del sodalizio per un indebito risparmio fiscale che si può riassumere in tre passaggi: VULCANO Mario individua un potenziale cliente, indicandogli i conti, le aziende sui quali eseguire il pagamento tramite assegno o bonifico bancario per importi pari a quelli indicati sulle fatture; FLORO VITO riceve il pagamento, provvede alla monetizzazione della provvista secondo il meccanismo che abbiamo già rappresentato; e VULCANO Mario restituisce il contante nelle mani del cliente che ha pagato l'importo indicato in fattura, decurtando della commissione, che rappresenta il provento per il reato del servizio reso"* (cfr. udienza 19.10.2016 pag 83-84).
In tal senso vi sarebbe una serie di conversazioni.
E così il 19.9.2012, alle 11:48, VULCANO Mario contatta FLORO VITO e gli riferisce di aver trovato un cliente a Pordenone, che sono cento viaggi al mese (prog. 11435, RIT 214/12). Per cento viaggi al mese si intende, secondo l'accusa, che il cliente ha bisogno di fatture false per 100.000 euro. Il 24.9.2012, alle ore 09:06 (prog. 11751 RIT 214/12), VULCANO Mario riferisce a FLORO VITO che c'è un cliente a cui interesserebbero fatture false per circa 15.000 euro. Inoltre VULCANO chiede a FLORO VITO di portare con sé la visura camerale della ditta con cui verranno emesse le fatture, perché il cliente vuole verificare la reale esistenza dell'azienda emittente per cautelarsi in caso di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria. Il 14.11.2012, alle 11:33 (prog 15021 RIT 214/12), VULCANO chiede a FLORO VITO se in giornata sette, otto viaggi per il marocchino riesce a farli.

Il 13 febbraio veniva effettuata una perquisizione presso l'abitazione di VULCANO e venivano sequestrati una serie di documenti:
Per quanto riguarda la posizione della EFFEMME SERVICE, dalla documentazione ritrovata all'interno del PC di VULCANO è stata rinvenuta tutta la gestione della società. Nel dettaglio è stata trovata una cartella denominata "cambio amministratore" con all'interno l'atto di cessione di quote, il verbale di assemblea societaria e le comunicazioni alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, che riguardavano proprio il cambio di amministratore che era avvenuto il 24 febbraio del 2011 tra Dattoli Elvezio e MANZONI Giuseppe; ancora, è stata rinvenuta un'altra cartella denominata "automezzi e documenti EFFEMME" contenente copie dei certificati di proprietà degli automezzi intestati alla EFFEMME S.r.l. e copia dell'atto costitutivo della carta di identità di MANZONI. Sempre nella chiavetta sottoposta a sequestro, è stato rinvenuto un file denominato "*Documenti Amministratore*", che conteneva la copia della carta di identità del Dattoli. "*Questo a significare che, praticamente, lui aveva costituito, aveva fatto il cambio di amministrazione, e quindi la gestiva lui, questa società*"(cfr. udienza 19.10.2016 pag. 93), anziché il rappresentante legale ovverosia MANZONI Giuseppe. Dal riscontro effettuato presso la Camera di commercio risultava che questi documenti erano gli atti ufficiali che si dovevano trovare presso la sede della società e depositati alla Camera di Commercio. Nello stesso PC sono state ritrovate tre fatture emesse dalla EFFEMME nei confronti della ARGON e VTM SRL, il riscontro dell'effettiva emissione delle fatture non è stato trovato nelle società presso cui dovevano essere registrate. Nel PC è stata inoltre rinvenuta una cartella denominata "I lavori 2 febbraio", ove sono stati memorizzati i file in formato Excel, tra cui quelli trasporti GIGLIO, dal quale si evince che il giorno 15 febbraio la EFFEMME aveva effettuato soltanto un viaggio per la vendita di inerti alla GIGLIO e non quindici come rilevato sul blocchetto dei documenti di trasporto (cfr. infra e produzioni allegate udienza 22.12.2016).
Presso l'abitazione sono stati sequestrati quattro blocchetti contenenti copie di documenti di trasporto denominati DDT, eseguiti nel mese di febbraio 2011, riportanti quale emittente la EFFEMME e come destinatario la GIGLIO S.r.l., per causale: "vendita di materiale inerte". Prendendo ad esempio un giorno, il 15 febbraio del 2011, dai DDT rinvenuti si può constatare che la EFFEMME avrebbe eseguito, per la consegna di materiali inerti alla GIGLIO, quindici viaggi (cfr. allegati dall'803 al 817.).
Inoltre sono state trovate diciannove fatture emesse nell'anno 2011 dalla società TOP SERVICE nei confronti della EFFEMME S.r.l. (allegati dal 818 al 836) e una emessa dalla EFFEMME nei confronti della TOP SERVICE ELETTRONICA per l'importo totale di 59.286 euro. Anche se nello spazio della fattura riservata al cliente era inserito il nome di TOP SERVICE ELETTRONICA, dalla partita Iva indicata si si evincerebbe che si tratta della TOP SERVICE S.r.l. "*Quindi per dire che erano documenti fatti un po'... Partita Iva intestata a una società e intestazione di un'altra. Queste fatture, noi le abbiamo ritenute... servivano al gruppo di persone per abbattere le imposte e per spostare le somme di denaro presso società meno esposte, dalle quali venivano monetizzate e restituite a GIGLIO*"(*verb. ud. 19.10.2016 pag 96).*
Risulta che la EFFEMME nel 2011 ha emesso fatture per circa 2.211.070 euro (cfr. allegato 8, 14, 15, 18, 24, 25, ogni allegato rappresenta un doc. una fattura); le fatture per operazioni

ritenute inesistenti emesse invece per il 2012 sono per l'importo di circa 30.000 euro (allegato 802).
Sempre a seguito di sequestro effettuato presso l'abitazione del VULCANO, nel PC è stata rinvenuta una cartella denominata "EDIL", contenente un file riguardante tale società, l'atto costitutivo, le dichiarazioni dei redditi, bilanci, visure e copia della carta di identità di BIDIN Corrado che, sarebbe una testa di legno di VULCANO. Tra la documentazione sequestrata è stata rinvenuta un'altra cartellina trasparente contenente il contratto di apertura del conto corrente 114 presso il Banco San Marco, filiale di Trebaseleghe, Padova, intestato alla società EDIL COSTRUZIONI, e due blocchetti di assegni, di cui uno non utilizzato e l'altro con due assegni emessi. Nella chiavetta sono stati rinvenuti file riguardanti altrettante fatture (per operazioni ritenute inesistenti per 223.000 euro) in formato pdf emesse nel 2012 dalla EDIL COSTRUZIONI S.r.l. (cfr. allegati che da 838 a 843) ed erano state emesse: una nei confronti della EMMEFFE SERVICE e le altre della V.M.T. Di queste fatture non si ha avuto riscontro che siano o meno state stampate o utilizzate.

VULCANO è stato inoltre sottoposto a perquisizione personale il 2 aprile del 2013. Dal controllo effettuato dalla Polizia in Preganziol mentre era a bordo dell'autovettura tipo Audi Q7, targata DT092AL, è emerso che la stessa era di proprietà della società leasing *Acileasing* Friuli Venezia Giulia, data in locazione alla società EDIL COSTRUZIONI S.r.l., *"per cui guidava una macchina intestata a questa società"*.

Anche per la TRUCK & SERVICE vi sarebbero elementi che consentirebbero di affermare che la sua operatività è relativa a fatture per operazioni inesistenti: in primo luogo la società fino al 17.6.2010 aveva denominazione FC TRASPORTI LOGISTICA con sede a Crotone e ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nel 2010 ed era amministrata dal 13.7.2010 da tale MANZONI Giuseppe, soggetto che risultava rappresentante anche della EFFEMME SERVICE, riconducibile a VULCANO Mario; inoltre a seguito della perquisizione e del sequestro del 13 febbraio 2013 presso l'abitazione di VULCANO, è stato rinvenuto su un Pc un programma per la gestione amministrativa di tale società, visure camerali delle società e nove file riguardanti altrettanti fatture emesse dalla TRUCK&TRADE nei confronti di società riconducibili al sodalizio. Tali fatture recano un imponibile complessivo prossimo al milione di euro e una descrizione (sommaria dell'oggetto) della prestazione assolutamente generica emesse nei confronti di ARGON e IMMOBILIARE TRE e che rimanda a prospetti che non sono stati rinvenuti tra la documentazione contabile della ARGON e della IMMOBILIARE TRE, sequestrata presso gli studi della TRE.
Per quanto riguarda invece la TRUCK SERVICE, *"Dai riferimenti fiscali, partita Iva e numero di iscrizione alla REA, al registro delle imprese, è stata estrapolata l'intestazione di alcune fatture rinvenute sul PC dell'indagato. Dalla loro disamina si evince che il numero di REA, identificativo alla Camera di Commerci, è associato a un'altra società, che era TRUCK SERVICE S.r.l. Questa era la discordanza."* Quindi la TRUCK SERVICE è il nome della stessa società che viene poi trasformata.

Quanto a BELFIORE Carmine, il suo compito era, secondo la ricostruzione d'accusa, quello di recarsi presso gli istituti bancari a prelevare denaro contante, quindi stessa funzione di

VULCANO (verb. Sten. 14.09.2016 pag 138). Presso la sua abitazione a seguito di sequestro, effettuato il 13 febbraio 2013, è stato rittovato un manoscritto denominato *"elenco pagamenti GIGLIO" allegato 7'* che riporta una serie di giri finanziari tra il BELFIORE e GIGLIO, documento con sopra impresso il timbro della GIGLIO s.r.l.. Detto documento contiene un elenco di bonifici, ed in base al bonifico vi sono gli appunti manoscritti di come devono essere emesse le fatture (modalità di compilazione di due fatture tra F.M.L. e la GIGLIO S.r.l.), movimenti finanziari imputabili ai conti della GIGLIO s.r.l. :*"Quindi noi l'abbiamo inteso (e credo non potrebbe essere altrimenti) che, per giustificare le movimentazioni finanziarie che sono descritte in questo documento, erano da emettere queste fatture. La cosa particolare è che sono state trovate non dalla GIGLIO, ma a casa dell'altro interlocutore"* (verb. Sten. 19.10.2016 pag 26 e pag.70).
Inoltre *"dalla disamina della documentazione sequestrata, si evince che GIGLIO Giuseppe nel 2012 ha fatturato prestazioni rese da GIGLIO alla TRASMOTER, avvalendosi di false fatturazioni riconducibili alla IMMOBILIARE TRE e alla ARGON. In tal modo GIGLIO ha fatto rientrare ufficialmente nelle casse di GIGLIO circa 1.800.000 euro, compensando l'Iva a debito con quella a credito maturata nell'anno precedente, che, come risulta dalle banche dati, è pari a 380.000 euro ed ha acquisito la disponibilità di denaro contante utilizzato nella conduzione delle attività illecite del sodalizio"* (verb. Sten. 19.10.2016 pag 71).
Trattasi di complesse operazioni finanziarie *"solitamente coperte con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a far rientrare il denaro proveniente dalle condotte illecite dalle persone che abbiamo attenzionato...."* (verb. Sten. 14.09.2016 pag 133).

BELFIORE Carmine aveva dunque l'incarico, in tesi d'accusa, di monetizzare risorse finanziarie in denaro contante. Per tale compito avrebbe messo a disposizioni i conti correnti della ARGON, rappresentata dal fratello considerato un prestanome e i conti della FML ed aveva una serie di società a lui riconducibili, anche se intestate alla sua convivente Croci Deborah come per esempio la F.M.L. SRL. L'ARGON nel 2011 ha emesso fatture per operazioni ritenute inesistenti per circa 1.435.000 euro (cfr. documenti dal 579 al 623). Ha emesso nel 2012, sempre la ARGON, fatture per circa 1.236.000 (cfr. allegati dal 634 al 694). Nel 2011 la ARGON aveva un volume d'affari da 1,4 milioni, per il quale ha presentato la rispettiva dichiarazione anche se si tratta di fatture ritenute false, mentre per l'anno successivo non ha presentato dichiarazione. Le suddette fatture sono state emesse nei confronti della EFFEMME SERVICE e della FML. Nella chiavetta USB sequestrata nei confronti dei conviventi BELFIORE-CROCI sono stati inoltre rinvenuti file riguardanti fatturazioni della società riconducibile a BELFIORE e CROCI, ovvero della ARGON e della F.M.L. BELFIORE utilizzava la ARGON e la F.M.L. S.r.l., che per l'anno 2011 ha emesso 276.450 euro di fatture ritenute false (cfr. allegati dal 744 al 765), mentre le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla F.M.L. per il 2012 sarebbero circa 664.752 (cfr. allegati da 766 a 778), (verb. Sten. 19.10.2016 pag 61). La natura di cartiere, e della falsità delle fatture emesse, delle sopra richiamate società si evincerebbe dal fatto che sono rappresentate da prestanome (ARGON, rappresentata dal fratello Francesco BELFIORE ma gestita da Carmine BELFIORE; analoga cosa la FML rappresentata dalla sua convivente Deborah CROCI). Altri elementi a sostegno della falsità delle fatture sarebbero il fatto che il danaro veniva prelevato in contanti nonché la circostanza che dalle intercettazioni emergeva che successivamente alle

operazioni venivano emesse le fatture. La F.M.L., inoltre, non presenta dichiarazioni nel periodo considerato.
Dagli accertamenti eseguiti risulta che l'indagato dal gennaio 2011 al gennaio 2013 avrebbe monetizzato dai conti correnti postali personali e della società ARGON provviste per circa 1.830.000 euro. Nel solo 2012 sul conto corrente postale della ARGON risultavano accreditate e poi monetizzate somme provenienti dalla IMMOBILIARE TRE per 467.400 euro, dalla SECAV per 80.900 euro, dalla TRASMOTER per 162.900 euro. Per un totale di circa 711.000 euro.

BELFIORE intratteneva quotidianamente contatti telefonici e personali con FLORO VITO, dal quale riceveva istruzioni per il prelevamento del denaro dalle stesse società e l'emissione di fatture false.
E così, ad esempio, il 28.9.2012, viene registrata una telefonata nel corso della quale FLORO VITO Gianni chiede a BELFIORE di recarsi in Posta per prelevare 13.000 euro in contanti per il mercoledì successivo. Alle ore 10:27 (prog.12132, RIT 214/12) Carmine contatta FLORO VITO per sapere quando deve fare la prenotazione. Dopo due minuti (prog. 12133, RIT 214/12) lo ricontatta per sapere quanto danaro deve ritirare e FLORO VITO gli riferisce: *"13, 13 per mercoledì"*. Dagli accertamenti bancari risulta che martedì 2.10.2012 (il martedì seguente), sul conto postale 100153058, intestato alla IMMOBILIARE TRE S.r.l., è stato accreditato un bonifico di 12.285 proveniente dalla società GROUP EURO SERVICE di Parma ed è stato eseguito un postagiro a favore del conto corrente 1001577004 intestato alla ARGON. Sempre nella stessa giornata su quest'ultimo conto postale sono stati registrati due prelievi in contanti per complessivi 10.000 euro. Invece sul conto corrente intestato alla ARGON vi sarebbero, il 2.10.2012, 10.000 euro in entrata, postagiro disposto della IMMOBILIARE TRE per acconto fattura, mentre il 2.10.2012, in uscita, un prelievo in contanti alle ore 12:57. Il 2.10.2012 un altro prelievo in contante alle ore 15:24.

Altro evento.
Il 17.10.2012, alle ore 10:51, GIGLIO Giuseppe chiede a FLORO VITO Gianni i dati della società F.M.L. (prog. 8282 RIT 277/12). Dopo cinque minuti (prog. 8284 RIT 277/12) FLORO VITO invia un SMS a GIGLIO con i dati della società e l'IBAN. Alle 10:57 (prog. 8285 RIT 277/12) GIGLIO Giuseppe informa FLORO VITO di aver effettuato il bonifico. Dalla documentazione bancaria risulta che il 17.10.2012, sul conto corrente 40250156, intestato alla società F.M.L. S.r.l., acceso presso la Cariparma, filiale di Reggio Emilia, è stato accreditato un bonifico di 18.800, proveniente dalla GIGLIO S.r.l. Contestualmente sullo stesso conto viene richiesta l'emissione di assegno circolare di 18.780. Le motivazioni: "bonifico ordine". In uscita è registrato l'assegno circolare e il numero.

Il 18.3.2013 all'interno dell'ufficio di GIGLIO (prog. 2992 RIT 370/13), GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni discutono proprio dei compensi pretesi da BELFIORE Carmine per far transitare sui propri rapporti di conto corrente bancari e postali somme di denaro riconducibili a GIGLIO al fine di disperderne le origini. GIGLIO Giuseppe, spalleggiato da FLORO VITO Gianni, redarguisce BELFIORE, ammonendolo di pretendere troppo sui giri finanziari eseguiti, chiedendogli di ridimensionare le proprie richieste

A carico di BELFIORE e CROCI Deborah sono stati sottoposti a sequestro supporti informatici, PC portatili e chiavette USB, e documentazione varia, tra la quale copie di fatture, documentazione bancaria, appunti manoscritti. Le risultanze d'indagine e il materiale sequestrato dimostrerebbero che i due conviventi utilizzano la società cartiera, quale la F.M.L., per emettere fatture false. Tanto sarebbe dimostrato non solo dall'appunto manoscritto riguardante le istruzioni per la compilazione delle fatture tra la F.M.L. e la GIGLIO SRL , ma anche dalle due schede movimenti per fornitore della società TRASPORTI E LOGISTICA MUTO S.r.l. Una riguarda il fornitore ARGON (allegato 576) e l'altra il fornitore F.M.L., sulle quali risultano altri appunti manoscritti, sempre relativi a istruzioni per la compilazione delle fatture, vendite, scarico. Sono state inoltre rinvenute fatture riguardanti sia società note, come la IMMOBILIARE TRE S.r.l., LOMBARDO COSTRUZIONI, che fatture relative a società prima sconosciute, di cui una relativa alla TRUCK SERVICE SRL di VULCANO Mario per un importo di 140.000 euro (l'allegato 578).

Secondo l'ipotesi d'accusa, attraverso il sistema così congegnato i soggetti indicati movimentavano capitali attraverso i conti correnti delle società coinvolte, dandogli una parvenza di legalità attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Grazie alla movimentazione in contante e al frazionamento delle stesse si garantivano la interruzione della tracciabilità della provenienza dei denari in modo da aggirare la normativa antiriciclaggio. Grazie a questo sistema, i suoi protagonisti ottenevano, secondo l'accusa, non solo vantaggi fiscali ma avevano anche la disponibilità di denaro da prestare ad usura:
"Io tengo a precisare che in un anno hanno monetizzato sette milioni di euro tra sportelli bancari e postali. Ripeto, principalmente quelli postali, e lo spiego dopo perché le Poste avevano un canale un po' preferenziale attraverso il quale si potevano prelevare contanti. Nei conteggi che andremo a vedere, gli obiettivi del contante erano due: uno, di dare i soldi in prestito a chi ne aveva bisogno; l'altro, invece, era la necessità di restituire il denaro contante a chi aveva usufruito di fatture per operazioni inesistenti per abbattere il proprio reddito d'impresa"[relativo al capo 106], (cfr. udienza 14.9.2016 pag 125-126).
Quanto al meccanismo impiegato, *"abbiamo accertato che i flussi finanziari che partivano, ritornavano alla GIGLIO S.r.l., transitavano prima attraverso la TRASMOTER S.r.l. e poi tra una serie di altre società a loro riconducibili, tra le quali la IMMOBILIARE TRE, la ARGON, la F.M.L., la FLORO VITO , la EDIL COSTRUZIONI, la TRUCK&TRADEla EFFEMME, la TOP SERVICE, la TECNOTRASPORTI MECCANICA e altre società nei confronti delle quali venivano girati sempre per poter trasformare queste provviste in contanti"* (cfr. udienza 19.10.2016).

Il meccanismo utilizzato, ha spiegato il teste, non era sempre il medesimo: *"Le procedure erano diverse, a seconda se la monetizzazione del denaro era finalizzato al prestito d'usura [1], era finalizzata alla restituzione di fatture false utilizzate solo ed esclusivamente per abbattere i redditi[2] oppure c'era un altro motivo [3]: le fatture false venivano emesse per creare un castelletto attraverso il meccanismo dello sconto fatture"* (cfr. udienza 19.10.2016 pag 19).

A seconda del tipo di obiettivi fissati i tempi della monetizzazione erano diversi, il denaro o si anticipava o era susseguente:
[1] *monetizzazione finalizzata al prestito d'usura*: per dare in prestito soldi a Gangi (capo106) si dovevano anticipare i soldi, per fare ciò, *"facevano partire il denaro dalla GIGLIO S.r.l., attraverso una di queste società cartiere, li facevano uscire attraverso quella che abbiamo visto per il grafico dei flussi finanziari, principalmente dalla IMMOBILIARE TRE o dalla ARGON e E.M.I., e davano i soldi in contanti come prestito"*. Dalle società cartiere poi venivano prelevati in contanti e poi dati alla persona che aveva richiesto il prestito.
Per la restituzione del prestito il meccanismo era inverso: si emettevano fatture false dalle società cartiere, i soldi arrivavano ad esse e, poi, con un meccanismo che poteva pure coinvolgere altre società, ritornavano alla GIGLIO Srl. La fattura falsa copriva le movimentazioni finanziarie. *"Noi abbiamo accertato che il cliente in difficoltà economica riceveva il denaro in contanti di cui aveva bisogno, impegnandosi poi a restituirlo alla scadenza accordata. Normalmente erano trenta giorni, quello che abbiamo visto almeno per i due casi che abbiamo studiato. Maggiorato dell'interesse che oscillava dal 197% al 307%. Questo per quanto riguarda l'utilizzo di questo contante per usura"*.

[2] Restituzione di fatture false per abbattere il reddito (delle società operative): in questo caso le società cartiere emettevano fatture false. Nel momento in cui viene emessa, l'imprenditore la pagava attraverso i canali normali (bonifici ecc..). Dopodiché i soldi avuti venivano restituiti all'imprenditore, decurtati dall'IVA, attraverso il prelievo (monetizzazione) del denaro. La restituzione del denaro era fisica, nel senso che veniva prelevata direttamente in banca per importi al di sotto della soglia della normativa antiriciclaggio. *"Quando ne avevano bisogno di più, frazionavano: se avevano bisogno di monetizzare cinquantamila euro, si dividevano su cinque società, erano cinque prelievi diversi e, praticamente, questi soldi venivano raccolti e poi restituiti a coloro che avevano emesso fattura. La restituzione, ovviamente, era decurtata dell'Iva e all'incirca del 5% del servizio che loro offrivano all'imprenditore" "Se un soggetto ha bisogno di abbattere il reddito, registra una fattura per operazione inesistente affinché questo diminuisca i redditi da dichiarare a fine anno. Però contestualmente questa fattura falsa viene anche pagata. Allora io scopo... Pagando la fattura, c'è la necessità di far restituire all'emittente della fattura del contante. Normalmente questo veniva restituito, ovviamente, in contanti attraverso quei canali." "Io emetto la fattura nei confronti di un terzo; lui la registra (per lui è un costo) e me la deve pagare. Nel momento in cui me la paga, essendo relativa a un'operazione inesistente, questi soldi li deve restituire in qualche modo. E allora, se noi lavoriamo su una società A e non voglio che mi vengono a fare controlli su questa società, nel senso che non voglio che mi vengano a contestare il fatto che abbia prelevato denaro in contanti, ritorniamo al discorso che facevamo prima: mettiamo in mezzo una società terza o quarta, in modo tale che il denaro contante poi viene monetizzato da società terze. Questo era il meccanismo. Nel caso che abbiamo detto prima per la fatturazione per operazioni inesistenti per abbattere il reddito d'impresa, e quindi per restituire il denaro contante, a monte era stata pagata una fattura per un'attività non fatta".(verb. Sten. 14.09.2016 pag 125-126).*
Per quest'attività, ha dichiarato il testimone, i soggetti che emettevano fatture per abbattere il reddito ne ricavano circa il 26%: *"Del 26% perché, oltre all'Iva che loro incassavano, che*

era al 21%, prendevano anche un 5% a parte. se andiamo a vedere le dichiarazioni in capo a queste società, queste non versavano quell'importo di Iva. Quindi nelle tasche di chi emetteva le fatture rimaneva sia l'Iva che il compenso del 5% a parte. Quindi era un compenso abbastanza sostanzioso". Il mancato versamento dell'IVA, e quindi gli eventuali controlli fiscali che da ciò scaturiscono non colpivano la GIGLIO Srl, perchè erano le altre società satelliti ad omettere il versamento *"E' su queste altre società che avveniva quest'operazione, sia di non versare l Iva sia di monetizzare i flussi finanziari che arrivavano su canali normali. Infatti sulla GIGLIO, questo, noi non lo vediamo; noi lo vediamo su società come la TRASMOTER o come altre".*

Proprio da una conversazione intercorsa tra FLORO VITO e VULCANO Mario si evincerebbe il profitto conseguito dall'emissione di fatture false, (prog. 11435, RIT 214/12). La società che emetteva le fatture false otteneva il profitto del 5% (perchè si restituiva meno di ciò che era l'importo pagato) oltre che l'iva che doveva versare per quelle fatture ma che di fatto non versava. Vi erano due tipi di società che usufruivano di questo meccanismo: società interne gestite o da teste di legno o comunque ricollegabili agli imputati e società esterne, interessate ad evadere oppure ad avere prestiti.

Valga l'esempio della LOMBARDO CCOSTRUZIONI. Il 24.10.2012, alle 10:44, (prog. 2499, RIT 289/12), BELFIORE Carmine comunica a FLORO VITO Gianni che si è già recato al cantiere. Cinque minuti più tardi, e precisamente alle 10:50 (prog. 13885 RIT 214/12), FLORO VITO Gianni contatta un'utenza intestata a Lombardo Antonio, socio accomandante della LOMBARDO COSTRUZIONI, e chiede all'interlocutore se è ancora al cantiere. Il 25.10.2012, alle 09:31 (prog. 2555, RIT 214/12), FLORO VITO Gianni comunica a Lombardo Maurizio l'IBAN per l'invio del bonifico bancario. La certezza che si tratta di Lombardo Antonio e che la transazione riguarda l'emissione di fatture false arriva, in ipotesi, dalla conversazione intrattenuta il 29.10.2012, alle 10:27 (prog. 2706, RIT 289/12), tra FLORO VITO Gianni e Monica Gherardi della EURO SERVICE di Parma. L'impiegata comunica a Giuseppe: *"Allora, sono arrivati i 12.896 dalla LOMBARDO COSTRUZIONI"*, e Giuseppe riferisce di girare la provvista sui conti della TRASMOTER: *"Monica, vedi, lascia 300 lì per pagare l'affitto, il resto mi fai il solito"*. Gli accertamenti bancari confermano che la società LOMBARDO COSTRUZIONI ha eseguito un bonifico di 12.896 sui conti della TECNOTRASPORTI MECCANICA, rappresentata, secondo l'accusa, da un prestanome, che è SCORDO Giuseppe, ma di fatto gestita da FLORO VITO. Tale somma, dopo vari passaggi sui conti correnti della TRASMOTER di GIGLIO e della IMMOBILIARE TRE e della ARGON, viene prelevata in contanti per essere riconsegnata alla parte. Il 26.10.2012, sul conto corrente 2513/003247 della Banca Popolare di Lodi, intestato alla TECNOTRASPORTI MECCANICA, viene accreditato un bonifico da 12.896, proveniente dalla società LOMBARDO COSTRUZIONI S.a.s..

[3] *Castelletto finanziario*: si crea nel momento in cui si ha una disponibilità per una certa quantità di fatture false e la banca ne anticipa l'importo: *"per l'attività svolta ho considerato questo meccanismo come un qualcosa messo a disposizione di chi aveva bisogno di che cosa? Fatture false per evadere; soldi in prestito; chi doveva presentare allo sconto bancario fatture*

e creare credito all'azienda. E quindi loro erano in grado di produrre documenti per farti avere finanziamenti".

Le fatture poi servivano anche per ottenere dalle banche finanziamenti ad un tasso inferiore rispetto ad un finanziamento personale, lo sconto fattura (5-6%) a confronto di un prestito personale (10-12%): *"una società cosiddetta cartiera, che non presenta dichiarazione e nulla, questo blocco di fatture, cartaccia in pratica, si può presentare in banca allo sconto e avere dei finanziamenti a tassi molto più bassi di un finanziamento che potrebbe essere personale. All'epoca dei fatti si parlava del 6% su uno sconto su fatture, mentre, se volevi prendere da un istituto un prestito personale, penso che gli interessi all'epoca oscillavano sul 10%". (verb. Sten. 14.09.2016 pag 128).*

Il sistema creato, ha proseguito il teste, era poi un sistema che si autofinanziava, nessuno doveva anticipare nulla, erano le banche che mettevano a disposizione il capitale, perché a loro venivano fornite diverse fatture false in capo alle società di cui al capo d'imputazione che poi venivano portate allo sconto. Per tali motivi v'erano anche scadenze da rispettare, perchè sui conti doveva esserci una disponibilità finanziaria : *"Le scadenze erano proprio legate al fatto che a un mese su quel conto doveva esserci una disponibilità finanziaria, perché andavano in scadenza le fatture emesse il mese precedente e la banca, a scadenza di un mese, recupera i soldi, li vuole, non c'è niente da fare. E quindi c'è questa rincorsa di recuperare soldi. E lo si sentiva proprio dall'ansia che avevano queste persone di mettere delle disponibilità sui conti".*(verb. Sten. 14.09.2016 pag 130).

In chiusura si ricorda, come già visto sopra, che all'udienza del 20.7.2016, il Maresciallo Bencivenga e il Maresciallo Capo Vessella Tonino hanno riferito in merito ai servizi di pedinamento e di osservazione nei confronti di FLORO VITO Gianni svolti in seguito all'ascolto delle conversazioni registrate ai progressivi 641, 6435 e RIT 214/12 e al progressivo n. 2579 del RIT 289/12.

10.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino

Il Maresciallo D'agostino, all' udienza del 24.1.2017, ha reso dichiarazioni con specifico riferimento al coinvolgimento nel sistema oggetto del capo di imputazine 107 delle società SECAV e TOP SERVICE, riconducibili, in tesi, ai fratelli VERTINELLI, spiegndo come alla base delle loro indagini vi fossero le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe che diceva di avere chiesto a VERTINELLI Palmo l'emisisone di fatture della SECAV, per abbassare i costi della GIGLIO S.r.l..

A comprova di ciò il Maresciallo D'Agostino ha richoamato una telefonata (prog. 27295 RIT 110/2011), comprovante uno stallo delle movimentazioni di denaro posto alla base della attività di falsa fatturazione. Nel corso della telefonata FLORO VITO Gianni si lamentava con GIGLIO Giuseppe di avere incontrato VULCANO Mario, il quale, dopo avergli detto di vedersela con Pino, specificava che lo stesso *"...ha un conto aperto...ha un conto aperto con te".*

Dal momento che FLORO VITO doveva incontare VULCANO nel corso di un appuntamento, al quale sarebbe stato presente anche RILLO Pasquale, il RONI di Modena

aveva operato una registrazione (prog. n. 2246 RIT 1081/ 2011) all'interno della macchina di GIGLIO Giuseppe, dalla quale si apprendeva che GIGLIO aveva specificato che VULCANO non era creditore di alcuna somma, essendo anzi lo stesso debitore nei confronti di tale Biagio. Nel corso della conversazione GIGLIO, al fine di regolare i propri conti con VULCANO, gli aveva promesso di inserirlo nello stesso giro di fatture false dei VERTINELLI, nonostante VULCANO pretendesse, al contrario, che il denaro gli venisse restituito immediatamente. Veniva quindi recuperato, grazie alle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di GIGLIO, un hard disk, poi sottoposto a sequestro 19 maggio 2016. All'interno dell'hard disk, venivano rinvenuti una serie di documenti ufficiali e non ufficiali inerenti le attività illecite gestite da GIGLIO. All'interno di una cartella denominata "fat.mesedic.2011" - che si trovava all'interno di un'altra cartella "copia server" - erano state rinvenute venticinque scansioni di altrettante fatture SECAV, che erano state emesse in quel periodo a favore della GIGLIO S.r.l.; in sostanza, ha spiegato il teste, quelle fatture che erano state chieste a VERTINELLI Palmo proprio per abbassare i costi della GIGLIO S.r.l. e che riportavano le somme di denaro che dalla GIGLIO S.r.l. transitavano alla SECAV e da questa all'IMMOBILIARE TRE, l'importo delle quali FLORO VITO Gianni provvedeva a ritirare in contanti, al fine di restituire il denaro a GIGLIO (cfr deposito udienza 24.1.2017). Proprio parte di tali fatture erano state contabilizzate dalla GIGLIO S.r.l. nell'anno 2011. A conferma della falsità delle sopra menzionate fatture, venivano riscontrate alcune incongruenze tra le fatture registrate e le fatture stampate, quali, il fatto che, ad esempio, la fattura numero 49 del 30 settembre del 2011, registrata per un imponibile di 44.612,39, non corrispondeva alla fattura trovata nell'hard disk, emessa invece il 30 luglio del 2011 per un imponibile di 87.000 euro circa. Ad ulteriore conferma vi sarebbero anche talune telefonate intercorse tra i vari personaggi interessati, registrate proprio nel periodo di interesse, quali: la telefonata 28264 del 16 novembre 2011, RIT 110/2011, nella quale GIGLIO comunicava a VULCANO Mario i dati del bonifico che doveva eseguire; la telefonata 28564 del 18 novembre del 2011, RIT 110/2011, nel corso della quale la segretaria, Valerio Annamaria, confermava a GIGLIO che il bonifico era arrivato; la telefonata 2877, RIT 2740/2011; le telefonate 2885 e 2888, RIT 2740/2011, nel corso delle quali FLORO VITO Gianni comunicava a Valerio Annamaria la Partita Iva dell'IMMOBILIARE TRE, società quest'ultima al centro di questo giro di fatture, affinchè gli fosse effettuato un bonifico.

Il teste ha poi precisato che il 19 dicembre 2011 venivano registrate altre importanti telefonate: la telefonata 2938, RIT 2740/2011, nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe diceva a FLORO VITO che in seguito avrebbe potuto trattare con la sua segretaria; la telefonata 2939, RIT 2740/2011, nella quale, sostanzialmente, Anna diceva a FLORO VITO che stava attendendo il suo arrivo, perché aveva tutto ciò che serviva per la transazione; le telefonate 30679 e 30685 del 13 dicembre 2011, RIT 110/2011, nel corso delle quali GIGLIO si era scontrato con la segretaria della SECAV per un problema relativo all'incasso di un assegno e per chiederle il numero di CRO relativo ad un bonifico che attendeva da GIGLIO; le telefonate 3368, 3389, 3438 e 3451 del 15 dicembre 2011, RIT 2740/2011 e le telefonate 3482 e 3485 del 16 dicembre 2011, RIT 2740/2011, nel corso delle quali FLORO VITO chiedeva alla segretaria, Valerio Annamaria, conferma circa l'esecuzione di un bonifico. Nel prosieguo della testimonianza il Maresciallo D'Agostino ha indicato altre conversazioni telefoniche, delle quali era stato protagonista FLORO VITO , intercettate nei mesi successivi del 2012: le

telefonate 11261, 11557, 11566, 11588 e 11592 del 12 marzo 2012, RIT 2741/2013, nel corso delle quali la segretaria di GIGLIO confermava l'esecuzione di un bonifico, che avvalorava il giro di denaro dalla GIGLIO alla SECAV e, successivamente, dalla SECAV all'IMMOBILIARE TRE.

10.2. Le testimonianze di Cascelli Annalisa

Come già riportato nel corso dell'analisi del capo 106, CASCELLI Annalisa, dipendente della GIGLIO s.r.l fino al 2013, sentita all'udienza del 7.9.2016 ha:

a) confermato la attività di falsa fatturazione tra la GIGLIO s.r.l. e l'IMMOBILIARE TRE di FLROO VITO Gianni;

b) di avere compilato qualche fattura per FLORO VITO Gianni e che era proprio lui a portargli di persona le fatture della IMMOBILIARE TRE che lei annotava. Successivamente venivano portate in banca per l'anticipo;

c) di avere assistito al sistematico passaggio di denaro da FLORO VITO a GIGLIO;

d) che capitò di fare bonifici urgenti alla IMMOBILIARE TRE seguiti dalla consegna di denaro contante a GIGLIO.

Ha poi aggiunto, per quanto qui interessa:

d) che il reale titolare della TRASMOTER era sempre GIGLIO anche se la società era formalmente intestata a ZANGARI Valter:

DICH. CASCELLI A. – E' capitato che io l'ho chiamato per farlo venire in ufficio, perché GIGLIO chiedeva di vederlo, perché ZANGARI firmava gli assegni in bianco e li consegnava a GIGLIO.

P. M. – Della TRASMOTER.

DICH. CASCELLI A. – Della TRASMOTER.

P. M. – Quindi chi è che dirigeva la TRASMOTER (per quello che avveniva di fronte ai suoi occhi, non dal punto di vista legale)?

DICH. CASCELLI A. – GIGLIO.

P. M. – E' mai accaduto che lo ZANGARI abbia firmato l'intero blocchetto e l'abbia lasciato in azienda?

DICH. CASCELLI A. – Sì.

P. M. – E chi lo conservava?

DICH. CASCELLI A. – GIGLIO.

e) che avevano una serie di nomi di società a cui poter intestare le fatture false per poter ottenere liquidità come la VENETO Cave, la CT VRABIE, riconducibile a BOLOGNINO Michele con cui GIGLIO faceva false fatture.

f) che BONAZZI Andrea era un dipendente di GIGLIO che si occupava della logistica sia della GIGLIO srl che della TRASMOTER.

16.3. La testimonianza di Medici Loretta

Eloquente, sulle modalità (e sulla capacità) di prelievo di contanti da parte di FLORO VITO Gianni è la testimonianza di Medici Loretta, funzionaria delle Poste, in veste di responsabile dell'ufficio Posta Impresa. Essa ha spiegato come FLORO VITO Gianni, con frequenza di due tre volte la settimana prelevasse (e in minima misura versasse) migliaia di euro, anche 50.000- 60.000- 80.000 euro al giorno. Questa sua attività di prelievo non era sempre garantita dal rispetto delle procedure "antiriciclaggio", posto che il prelievo di quelle somme avveniva a volte anche *ad horas*, telefonicamente, al di fuori delle formali richieste:

P. M. – L'analisi che lei fece di questo cliente che tipo di considerazioni la condusse a fare?

DICH. MEDICI L. – Le dico: dare un giudizio espressamente su quello che pensavo, diventa anche difficile dire cosa poteva fare. Però era chiaro che movimenti del genere erano un po' anomali.

P. M. – Può spiegare che genere? Stiamo parlando di quali cifre e di che movimenti?

DICH. MEDICI L. – Si andava sui cinquanta, sessanta, ottantamila euro.

PRESIDENTE

P. – Cinquanta, sessanta, ottantamila euro prelevati e versati?

DICH. MEDICI L. Si.

P. – In una sola...?

DICH. MEDICI L. – No. Magari un giorno venivano versati da qualcun altro e lui veniva a ritirare. Non erano versati nel nostro ufficio. In linea di massima si trattava di prelievi, non di versamenti.

P. – Da ottantamila. Da cinquanta a ottanta.

DICH. MEDICI L. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. – Con quale cadenza, dottoressa?

DICH. MEDICI L. – Adesso non mi ricordo, ma in linea di massima due/tre volte alla settimana in alcuni casi.

P. M. – Lei ha detto poco fa che ha introdotto come buona prassi il modulo.

DICH. MEDICI L. – Sì.

P. M. – In contemporanea, dalle intercettazioni che sono state svolte a carico del FLORO VITO , emerge un contatto frequente da parte sua con il FLORO VITO e l'ordinativo da parte del FLORO VITO del contante, a volte anche ad horas, e quindi un rapporto che veniva gestito direttamente da lei fuori dalla valutazione del modulo che lei ci ha appena detto. Quindi a maggior ragione le chiedo: la provvista... Lei, sempre nell'ambito degli obblighi di vigilanza che lei aveva, aveva fatto una valutazione se c'erano delle ricorrenze anche nelle provviste, cioè se arrivavano bonifici sempre dalla stessa società o piuttosto se arrivavano bonifici poco prima del prelievo?

DICH. MEDICI L. – No, quest'analisi sul conto a noi non era dato farla. Lo faceva quello che le dicevo io, il nostro centro antiriciclaggio di Bologna. Io non è che vedessi nella totalità tutti questi movimenti, anche perché non è che stai lì tutti i giorni a controllare quello che avviene su uno o un altro conto corrente, anche perché erano tantissimi. Però, le dico, era la frequenza che era anomala.

P. M. – Era anomala.

DICH. MEDICI L. – Però dirle da dove arrivava il bonifico... A volte si vedeva e a volte no, e quindi non era facile ricostruire.
P. M. – E come poteva essere che lei non lo vedesse? Per comprendere.
DICH. MEDICI L. – Perché potevo anche non essere in ufficio, ha capito? Io, avendo un ruolo prettamente, oltre che come direttore, commerciale, io tante volte non ero in ufficio. Quindi queste cose... Magari prendevo la telefonata: Ho bisogno di – e poi c'era il collaboratore in ufficio che espletava le varie operazioni. A volte ero fuori da clienti e c'erano delle giornate in cui non avevo neanche il tempo di controllare queste cose, perché c'era qualcun altro che lo faceva per me. Ma comunque, le ripeto, dietro... Noi eravamo solamente un tramite e chi eseguiva questi controlli era in primis il nostro operatore di filiale, che in automatico, come veniva fatta l'operazione, magari ti chiamava, ti chiedeva se c'era qualcosa che non andava, però i controlli incrociati venivano...
P. M. – Questa, dottoressa, è la patologia probabilmente, ma non dovrebbe essere così. Chi ha il rapporto con il cliente è lei, lo profila lei, lo gestisce lei. Se l'operazione è chiesta a lei, è lei che deve valutare se
è coerente con il profilo. Se lei poi è fuori filiale, lo fa qualcun altro. Ma poiché c'era un rapporto
frequente telefonico...
DICH. MEDICI L. – Quasi quotidiano, certo.
P. M. – Quotidiano.
DICH. MEDICI L. – Quasi.

Normalmente, prima del prelievo, sulla società IMMOBILARE TRE venivano accreditate somme provenienti da altri istituti bancari che, appunto, venivano immediatamente monetizzati. Ha sostenuto inoltre di essere stata obbligata, secondo la normativa vigente, ad effettuare le consegne, perché la normativa antiriciclaggio prevedeva una soglia di 150.000 euro e la mancata consegna comportava altresì problemi burocratici relativi alla custodia e alla restituzione del denaro:

P. M. – Sente la IMMOBILIARE TRE S.r.l. è una società che le dice qualcosa?
DICH. MEDICI L. - Sì, mi ricordo vagamente il nome. Tenga presente che io sono due anni che sono a casa. Però sì, me lo ricordo.
P. M. – Può essere una delle...
DICH. MEDICI L. – Come nominativo.
P. M. – Ovviamente, io le chiedo se è una società che operava con il suo ufficio ed era ricollegabile a FLORO VITO . Lei prima ha detto che aveva due società: una società edile e una...
DICH MEDICI L. – Una era la PARIS, che era il negozio che aveva, e l'altra, onestamente, non mi ricordo il nome della società.
P. M. – Il negozio...? Ha detto prima il centro estetico?
DICH. MEDICI L. – Sì.
P. M. – Mi riferisco all'altra società: poteva essere la IMMOBILIARE TRE?

DICH. MEDICI L. – Poteva essere, ma, le dico, non mi ricordo più i nomi, anche perché sono due anni che io in ufficio non ci sono, perché ho dei problemi e sono a casa in aspettativa. Quindi è un po' che non vedo...
P. M. – Io le ricorderei che cosa riferì il 13 febbraio 2013 in relazione ad alcuni punti che le ho già chiesto e su cui lei aveva deposto, in particolare sulla IMMOBILIARE TRE e sui rapporti di ricorrenza nelle modalità di creazione della provvista da cui poi venivano fatti questi prelievi.
DICH. MEDICI L. – Sì.
P. M. – Viene fatto riferimento ad una intercettazione che era intervenuta tra lei, secondo la valutazione della Guardia di Finanza, e FLORO VITO il 5 luglio 2012 (per il Tribunale, mi riferisco al RIT 553/12, progressivo
4070). FLORO VITO chiama e dice: "Pronto?". Loretta viene chiamata. Lei dice: "Signor Floro, sì, sono Loretta. No, le chiedevo se poi stamattino veniva a prendere la prenotazione. Stamattina, insomma". "Sì, sì". E lei soggiunge: "Quando vuole lei, eh". Giuseppe: "Sì, sì, infatti, sì". Loretta: "No, siccome io l'ho mandato a prendere l'estivo, l'ho mandato a prendere la sovvenzione, perché è chiaro... ho fatto bene, perché non è entrato un soldo, allora, siccome me ne stanno chiedendo in tanti, ho detto: no...". "No, no, stamattina passo". E lei soggiunge: "Li tengo fermi per lui, però chiamo perché non si sa mai. Quindi i 45 mila che lei aveva chiesto... Sì, sì, è perfetto". Giuseppe: "Tranquilla che passo". Loretta: "Molto bene, a posto, allora nessuno li può toccare". "Grazie. A dopo". Sollecitata su quest'intercettazione, lei diede delle precisazioni su cui la invito ad esercitare la memoria. Lei dice: "Sì, effettivamente riguardava il ritiro di denaro contante per quarantacinquemila euro". Poi specifica (è questo che mi interessa e su cui le chiedo di fare una valutazione): "Nella maggior parte dei casi sul rapporto dell'IMMOBILIARE TRE S.r.l. venivano accreditati bonifici provenienti da altri rapporti radicati in istituti di credito e successivamente venivano monetizzati. In altri casi si presentava con assegni circolari postali non trasferibili e noi provvedevamo a monetizzare. Siccome io non posso detenere in totale"... poi spiega le modalità del tetto massimo dei centocinquantamila.

DICH. MEDICI L. – Esatto. Avevamo un tetto massimo di centocinquantamila euro.
P. M. – Il fatto che i bonifici pervenissero da altri istituti di credito ovvero che vi fosse un deposito di assegni
circolari che poi venivano immediatamente monetizzati, che tipo di riflessione fece sorgere in voi, nel senso
della valutazione (ancora una volta le chiedo) in termini di antiriciclaggio dell'utilità di quel conto
corrente, che serviva solo, per quello che lei stessa dice, a monetizzare ciò che altri non potevano
monetizzare? Così io intendo. E lei stessa ci ha detto: E questo avveniva con una frequenza molto, molto alta e con cifre sempre molto alte.
DICH. MEDICI L. – Esatto.
P. M. – Questo, lei lo conferma?
DICH. MEDICI L. – Sì.

P. M. – E lei, sotto questo profilo, ha mai fatto accertamenti in relazione alle causali sia degli ingressi sia dei prelievi?

DICH. MEDICI L. – Io ho chiesto di fare accertamenti, le ripeto, al centro di Bologna. Erano loro che facevano queste cose. E quindi, dopo varie segnalazioni, ho detto: Controllate un attimo cosa succede. Però, le dico, nonostante le mie insistenze... addirittura le dirò che io avevo anche cercato di dissuadere nel dare queste cifre così alte, però mi sono sentita rispondere...
P. M. – Dissuadere le Poste Italiane...?
DICH. MEDICI L. – Sì.
P. M. – ...o era un auto trattenimento?
DICH. MEDICI L. – No, nel senso di dire...
P. M. – Lei, mi sembra che dalle telefonate glieli desse volentieri, i soldi. Dalle telefonate non oppone mai la minima resistenza.
DICH. MEDICI L. – Anche perché, le dico, hanno detto che non mi potevo rifiutare. Il limite non c'era, allora nessuno diceva niente e glieli davano. Anche perché, le ripeto, in un caso del genere, se uno mi faceva una prenotazione e poi magari alla fine, per qualche motivo strano, non veniva a ritirarli, io andavo un po' nelle grane, dovevo fare tutta una serie di cose, perché dovevo rientrare in un importo entro la sera, quindi voleva dire chiamare l'IVRI in emergenza, fare un'e-mail a Bologna per avere un'autorizzazione a tenere in cassaforte soldi che magari già dalla mattina era dato per scontato che sarebbero stati tolti.

A fronte di contestazione la testimone ha ricordato che anche BELFIORE, titolare della ARGON, aveva un rapporto con FLORO VITO Gianni e la IMMOBILIARE TRE, tanto che lo stesso FLORO VITO , dimostrava di poter spendere parola per la ARGON e i suoi conti:
P. M. – La società ARGON S.r.l. le dice qualcosa, dottoressa?
DICH. MEDICI L. – Sì. Mi sembra di Montecchio? Dico bene? Se ben ricordo, perché, le ripeto... Stessa cosa anche lì. Tanti movimenti di denaro.
P. M. – Dottoressa, con tutto il rispetto, sembra che l'abbia fatto qualcun altro. Movimenti di denaro in cui,
ovviamente, vi era un obbligo antiriciclaggio anche da parte sua. Poi avrà fatto le sue valutazioni, però non
l'ha obbligata nessuno a dare questi contanti.
DICH. MEDICI L. – Io, veramente, ho chiesto... La normativa prevedeva di darglieli. Io tante volte ho chiesto alla filiale...
P. M. – Finché la Legge è quella italiana, questo è discutibile. Poi non penso che le Poste possano avere
una riserva di Legge diversa. Era in vigore la legge antiriciclaggio anche per le Poste. Ma è una legge
complicata. Ritorno alla domanda: la ARGON, lei la riconduce a qualche persona fisica? Ha qualche rapporto
con FLORO VITO , nella sua conoscenza?
DICH. MEDICI L. – Come ARGON no.

P. M. – In un'altra telefonata, per poterle dar conto della risposta che diede, che era più vicina ai fatti, RIT
553, progressivo 12478, sempre linea di FLORO VITO , 4 ottobre 2012: "Giuseppe, sono Loretta". "Ciao, Loretta". "Ciao. Ho visto che, però, non hai niente sul conto. Cosa faccio io?". Giuseppe: "No, adesso arrivano. Non si preoccupi. Se no...". Loretta: "No, oh...". Giuseppe: "Li prendo dall'altro, ci sono sicuro". Loretta: "No, sai perché? Perché io se no devo chiamare. Cioè, visto che li ho tenuti qua, se non...". Giuseppe: "No, no". Loretta: "Li vieni a prendere? Devo chiamare l'IVRI, l'istituto di vigilanza, perché io oggi devo svuotar tutto". Giuseppe: "Ce l'ho sull'altro conto anche dell'ARGON". Loretta: "Okay, allora li tengo?". Giuseppe: "Sì. C'ha qualcosa in più?". Loretta: "Allora, io sono arrivata adesso. Svuotando tutto, quindici" – si intende quindicimila – "venti, ventimila. Aspetta. Venti... Venti... Venticinque. Venticinque. Ventisette e cinquecento. Questo è il massimo che ho". Giuseppe: "Va bene, va bene". Loretta: "Se no ho una mazzetta da dieci euro per andare a ventotto e cinquecento". Giuseppe: "No, no". Loretta: "Eh?". Giuseppe: "Magari adesso ci guardo, comunque quelli là me li tieni, che li prendo tutti, eh". Loretta: "No, mi raccomando, perché io entro...". Giuseppe: "No, no, no". Il passaggio che mi interessa di più è proprio quello in cui si parla dell'ARGON. Secondo la telefonata, sembra che sia una società in relazione alla quale FLORO VITO può avere una parola da spendere e che questo non le sia ignoto. Lei alla Guardia di Finanza disse: "Sì, effettivamente" – faccio riferimento allo stesso verbale di prima – "riguardava il ritiro di denaro contante per euro 27.500. Come detto in precedenza, il rapporto è sempre quello della IMMOBILIARE TRE", ma lei nella telefonata dice: Lì non ci sono. "Quando FLORO VITO Gianni mi ha riferito della ARGON, si intende il rapporto di conto corrente intestato alla società ARGON S.r.l. riconducibile a BELFIORE Carmine, che spesso veniva insieme al medesimo FLORO VITO ".
DICH. MEDICI L. – Non mi ricordavo, onestamente. Cioè, la
ARGON... mi ricordo il nome di quest'azienda, però...
P. M. – E che sia riconducibile a persona che si chiama BELFIORE Carmine e che veniva spesso con FLORO VITO , lo ricorda?
DICH. MEDICI L. – Vagamente. Anche perché, le ripeto, io non ero la persona che fisicamente all'sportello li serviva.

...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Finisco. "In tale conversazione volevo riferire a FLORO VITO che comunque il contante c'era e che, se lui non aveva disponibilità sul conto, poteva venire anche BELFIORE" – che nella telefonata non viene nominato – "e prelevare sul conto della ARGON. Ora non so se FLORO VITO abbia prelevato sul conto della ARGON, perché non sono allo sportello e non eseguo materialmente l'operazione. Bisognerebbe andare a controllare l'operazione registrata per la Legge antiriciclaggio, che segnala al nostro ufficio centrale tutti i prelevamenti superiori a cinquemila euro, che, tra l'altro, ho già fornito poco tempo fa", eccetera. Due fatti lei attesta di iniziativa e per veri, e cioè un rapporto tra FLORO VITO e BELFIORE Carmine, il rapporto tra costoro e la ARGON, che sarebbe società riconducibile a BELFIORE, che addirittura lei indica come possibilità per un prelievo che veniva ordinato, ma su cui non c'era la provvista. Come le chiedeva il Presidente, lei deve dirmi se queste cose che ha detto alla Guardia di Finanza...

DICH. MEDICI L. – Sì, sì, sono giuste. Le dico: lì era stato fatto al momento, adesso sono passati tre anni. E allora, con tutte le aziende e i conti correnti che avevano, diventa un po' duro ricondurre una persona all'altra. Le dico: ARGON, mi ricordo benissimo l'azienda, e adesso che mi dice così, BELFIORE, okay, era legato anche a FLORO VITO . E' chiaro che dopo tre anni, e soprattutto due di inattività, diventa dura ricordare tutte cose. Erano tanti, non era uno o due, dei quali tu dici: lavoro con quello e mi ricordo tutto per filo e per segno.

Medici Loretta ha infine ammesso di avere usufruito gratuitamente dei trattamenti estetici del centro di bellezza riconducibile a FLORO VITO Gianni:
P. M. – Lei ha parlato di quell'altra società riconducibile a
FLORO VITO : era un centro che lei frequentava, quello? DICH. MEDICI L. – Ero andata lì per fare una serie di trattamenti. Visto che, fra l'altro, aveva sottoscritto con noi un'assicurazione sul negozio, infortuni, danni, eccetera, eccetera, dovevo fare un trattamento e ho detto: se devo andare da uno a caso, vado in quello. E quindi dopo sono andata al centro a fare questo trattamento.
P. M. – Ha pagato?
DICH. MEDICI L. – No. Al momento di pagare, alla fine, mi è stato detto che dovevo considerarlo un omaggio. Assolutamente, io non ho pagato nulla.

10.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe
Assai significativo è stato, infine, l'apporto probatorio fornito dal collaboratore di giustizia, GIGLIO Giuseppe, ritenuto il *dominus* del sistema oggetto di analisi.
Si riportano ora alcuni dei passaggi emblematici della testimonianza da lui resa sul punto:

1) udienza 11.11.2016:
• *DICH. GIGLIO G. – Io emettevo fattura presso le aziende che avevano necessità di fare operazioni inesistenti, o con la TRASMOTER o con la TMC o la I.T.S., c'era pure, maggiormente, e la T.R.S. come società.*

• *DICH. GIGLIO G. – Nel momento in cui l'azienda mi contattava, che aveva bisogno, la necessità... perché loro a volte avevano bisogno di liquidità, le aziende del nord, come a volte avevano bisogno di abbassarsi con le tasse e quant'altro, o magari perché avevano preso degli appalti pubblici e avevano necessità di contanti per pagare le varie persone che gli avevano fatto prendere i lavori. Quindi mi contattavano, mi dicevano l'importo, mi davano la descrizione della fattura, quindi una specie di pre-fattura, che io dovevo solo ribaltarla nella... trascriverla. Gli trovavo la liquidità. La liquidità, me la fornivano o Sarcone o Blasco. Mi portavano la liquidità e io andavo con la fattura, con la liquidità e rientravo con l'assegno. La fattura veniva emessa da una delle mie società, riconducibile a me. Poi cambiavo l'assegno, o quando arrivava il bonifico, giravo l'importo che mi avevano portato più le percentuali di guadagno al Blasco o a chi per sé.*
P. M. Le percentuali di guadagno, rispetto a imponibile e Iva, dove le collochiamo?
DICH. GIGLIO G. – Le percentuali di guadagno partivano da un 6-7% e andavano a finire a un 12-13%. Dipende dall'operazione e da quanto tempo stava fuori il denaro pure, perché a volte magari stava fuori due giorni, tre giorni e a volte stava fuori anche dieci giorni

• che FLORO VITO Gianni metteva a disposizione i suoi conti per la falsa fatturazione e si attivava per prelevarli agli sportelli postali e ridistrubuirli a BLASCO e SARCONE - conosciuti dopo avere fatto investimento sbagliati - o a coloro che avevano investito i denari, che procedevano così in nuove operazioni illecite:

DICH. GIGLIO G. – Sì. Stavo dicendo di FLORO VITO Gianni. FLORO VITO Gianni era un ragazzo che più che altro faceva della carpenteria in giro, faceva dei lavori. Dopo aver fatto degli investimenti sbagliati, che è andato in crisi, si è adoperato a fare delle fatturazioni così, e quindi diciamo che si è avvicinato a Sarcone e al Blasco e operava con i soldi del Blasco e del Sarcone.

P. M. – E, secondo quello che lei ha detto poc'anzi, metteva a disposizione i propri conti correnti, i conti correnti delle società.

DICH. GIGLIO G. – Metteva a disposizione sia i conti correnti che le proprie aziende. Se c'era necessità di fatturare, fatturava anche, se no riceveva il bonifico come operazione non giustificata, e quindi riceveva solo il bonifico e basta.

P. M. – Quando noi troviamo negli accertamenti bancari dei bonifici sui conti correnti delle società di FLORO VITO Gianni, IMMOBILIARE TRE piuttosto che RE.COM., quelle che lei ha menzionato, dunque una chiave di lettura è quella che lei ci ha appena dato: era una restituzione.

DICH. GIGLIO G. – Sì, era una restituzione, che poi lui, una buona parte, li prendeva lui per contante tramite Poste e, quello che non riusciva, girava ad alcune persone, come a BELFIORE e ad altri soggetti, e li faceva prelevare anche a loro.

P. M. – E poi questi soldi dove andavano a finire?

DICH. GIGLIO G. – Andavano a finire di nuovo a Blasco o a Sarcone. Oppure, se c'erano delle altre operazioni da fare, veniva fatto presente, e quindi i soldi non tornavano indietro, ma gli andava solo la parte degli utili e venivano di nuovo rimessi in circolazione.

P. M. – Perfetto, è chiaro. Questo come schema superficiale, ma che descrive questo tipo di operazioni che venivano fatte, dove lei c'era dentro, ma non sempre con lei.

DICH. GIGLIO G. – Loro facevano anche delle altre operazioni che non c'era io, quindi non è che loro lavoravano solo con me ...

• A Reggio Emilia il guadagno maggiore per la 'ndrangheta era la falsa fatturazione tanto da poter fruttare anche 70, 80, financo 100 mila euro al giorno:

P. M. – Certo. Senta, ma rispetto (lei ha menzionato prima) alla 'Ndrangheta, questo tipo di operazioni cosa rappresentavano?

DICH. GIGLIO G. – Fondi di guadagno.

P. M. – Fonti di guadagno. In una classifica, come li possiamo qualificare questi guadagni?

Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Non è chiara la domanda, Pubblico Ministero>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Voglio dire: erano una fonte di guadagno...? Lei ha reso delle dichiarazioni su questo, GIGLIO, il 16 di febbraio del 2016. Nei primi interrogatori ci ha spiegato il meccanismo della falsa fatturazione così come lei l'ha descritto oggi. Erano operazioni frequenti? Erano fatte ogni tanto? Coinvolgevano più persone?

DICH. GIGLIO G. – Erano operazioni, come precisavo prima, erano quasi giornaliere. Quindi era una cosa frequente.
P. M. – Era una cosa frequente. Lei ha detto "guadagno"; rendevano queste cose?
DICH. GIGLIO G. – Dipende dai numeri che si facevano. E' normale che più giravano soldi e più aumentavano i guadagni, dottoressa. Magari in una giornata uno poteva guadagnare anche settanta, ottanta, centomila euro, eh.

2) all'udienza del 16.11.2016 ha spiegato che:
• che le società I.T.S. Srl e la T.M.C. Sri (legale rappresentate LONETTI Sergio) erano in realtà sue e che per i vari passaggi di quote si rivolgeva a CLAUSI Donato Agostino;
• che ZANGARI Walter "Era il prestanome della TRASMOTER. Era una testa di legno e che lo stesso "*Sapeva solo che venivano fatte delle operazioni per operazioni inesistenti e basta, ma non sapeva neanche a chi venivano fatte.*"

3) all'udienza del 18.11.2016 ha riferito:
• che l'IMMOBILIARE TRE Srl e la RE.COM. Sri erano di FLORO VITO Gianni;
• che le predette società venivano utilizzate da FLORO VITO Gianni per *per liquidizzare i bonifici che arrivavano sui conti*"

4) all'udienza del 22.11.2016 ha affermato:
• che gli appunti manoscritti sequestrati presso la GIGLIO Srl ove erano riportate cifre riconducibili a rapporti con FLORO VITO Gianni riguardavano conteggi di partite finanziarie frutto di fatturazioni per operazioni inesistenti;
• che la società EFFEMME SERVICE Srl è *riconducibile a VULCANO Mario*;
• che "*BELFIORE Carmine operava solo in operazioni inesistenti, pensava solo a liquidizzare dalle Poste. Non faceva altro*";
• che la società F.M.L. Srl è di BELFIORE Carmine ed era utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti;
• che le fatture SECAV Srl - GIGLIO Srl sono state fatte per operazioni inesistenti e che per la restituzione del contante sono state coinvolte le società gestite da FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario;
• che le false fatture con la SECAV Srl le aveva fatte perché "*..Io con la GIGLIO avevo bisogno di crear un credito d'Iva e VERTINELLI sulla SECAV gli serviva di alzare i bilanci. Quindi erano delle operazioni che in entrambi erano convenienti in quel momento*";
• che i rapporti tra SECAV Srl e IMMOBILIARE TRE Sri "*Sono per operazioni inesistenti, false fatturazioni*";
• che fece altre operazioni di falsa fatturazione anche con le società dei VERTINELLI: la SECAV emetteva fatture alla GIGLIO srl, addirittura per 1.331.612,50 nel periodo intercorso tra novembre 2010 e ottobre 2011. Decine di migliaia di operazioni. "*Io con la GIGLIO avevo bisogno di creare un credito d'Iva e VERTINELLI sulla SECAV gli serviva di alzare i bilanci. Quindi erano delle operazioni che in entrambi erano convenienti in quel momento.*" " PM: *Per le cosiddette restituzioni; quali società ha usato lei in questo senso? DICH. GIGLIO G. – Una parte, ricordo che gliel'ho fatta fare anche da VULCANO Mario, alla TOP SERVICE, se non ricordo male; una parte sono stati fatti con la TRASMOTER. Lei, nell'interrogatorio*

dell'8 luglio, a pagina 65, ha detto: "Lo TRASMOTER ha emesso un milione e mezzo di euro di fatture alla SECAV, se la SECAV ha emesso un milione e mezzo di fatture di euro alla GIGLIO": conferma? DICH. GIGLIO G. – Però in questo momento mi è venuto in mente che qualcosina gliel'ho fatta fare da VULCANO Mario.
P. M – Da VULCANO Mario. Ma forse l'aveva detto, comunque lo precisiamo ancora

- che nelle operazioni SECAV/GIGLIO SRL venivano talvolta coinvolte anche le società di FLORO VITO GIANNI e di VULCANO MARIO. Il loro coinvolgimento era necessario perché: *"bisognava chiudere le fatture, quindi servivano i pagamenti da GIGLIO a SECAV, da SECAV dovevano uscire i soldi e rimandarli a qualcun altro per ritornare a me.* PM: *Quindi, se ci sono dei bonifici su IMMOBILIARE TRE, questi venivano tolti e riportati a lui. Ricordo in quel periodo che io, se lei guarda nei bilanci della GIGLIO, ho dovuto versare un versamento soci per novecentomila euro o un milione di euro, una cosa del genere. PRESIDENTE- A che titolo? Perché questo? DICH. GIGLIO G. – Per poter chiudere proprio quelle fatture, perché se no non riuscivo a chiuderle, perché l'azienda non aveva abbastanza liquidità per chiudere quelle fatture. P. – Quindi l'ha messa lei come sua liquidità? Ha immesso come prestito soci? A che titolo l'ha inserita, questa liquidità? Con quale dicitura? DICH. GIGLIO G. – Finanziamento soci. P. – Finanziamento soci. DICH GIGLIO G. – Finanziamento soci. Quando abbiamo chiuso i bilanci, ho rinunciato al finanziamento, perché se no nel bilancio della GIGLIO risultava un debito dalla GIGLIO nei miei confronti, anche se ero socio. P. – Certo. Quindi se l'è ritirato, il finanziamento.DICH. GIGLIO G. – No, non l'ho mai preso. Non l'ho preso, perché ho rinunciato.., P. – Ha rinunciato al credito, ho capito. DICH. GIGLIO G. – Sì, ho rinunciato al credito. P. – E quindi la GIGLIO non aveva il debito*

5) all'udienza del 7.12.2016 ha spiegato:

- che tra Bonacini Francesco (rappresentante della STAR-GRES Srl) e FLORO VITO Gianni *" C'erano delle operazioni di falsa fatturazione;"*
- Che tra Gangi Giovanni e FLORO VITO Gianni *"C'erano operazioni per operazioni inesistenti, cioè falsa fatturazione"*

10.5. Gli esami degli imputati

In sede di esame, svoltosi il 6.6.2017 VULCANO Mario ha sostenuto:
- che gestiva la società EFFEMME SERVICE Srl su disposizione di GIGLIO Giuseppe;
- che *"l'EFFEMME, oltre a fa... Le false fatture, principalmente le faceva con la GIGLIO S.r.l Oltre al lavoro reale, faceva anche queste false fatture"*;
- che aveva la delega sui conti correnti della EFFEMME SERVICE Srl;
- di aver trattato fatture per operazioni inesistenti *"fin dall'inizio"*;
- che i proventi delle false fatturazioni gli venivano riconosciuti attraverso una maggiorazione sullo stipendio ed a MANZONI Giuseppe (legale rappresentante della EFFEMME SERVICE Srl) gli veniva riconosciuta, da GIGLIO Giuseppe, una percentuale;
- di aver trattato fatture per operazioni inesistenti con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni ed altri soggetti *"Io facevo fatture con tutti, signor Presidente."*

FLORO VITO Gianni, a sua volta, all'udienza del 22.06.20 17 ha:

- ammesso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con le società riconducibili a Gangi Giovanni, Bonacini Francesco, GIGLIO Giuseppe e BELFIORE Carmine;
- dichiarato che altre società alle quali ha emesso fatture per operazioni inesistenti sono la FERRARINI Spa e la BIASION;
- ammesso che faceva false fatture con VULCANO Mario coinvolgendo anche BELFIORE Carmine;
- sostenuto che la TECNOTRASPORTI MECCANICA Srl era stata costituita da lui unitamente a GANGI Giovanni;
- spiegato che partecipava al giro di false fatture tra la GIGLIO Srl e la SECAV Srl mettendo disposizione i suoi rapporti bancari:

10.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove descritte, è possibile procedere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.

Va, innanzitutto, evidenziato che essi hanno ammesso di avere svolto attività di falsa fatturazione, anche se ne hanno sminuito la portata.

E così, nella sostanza, VULCANO ha sostenuto di essere un mero strumento nelle mani di GIGLIO, reale *dominus* del sistema, che gli riconosceva una maggiorazione sullo stipendio per l'attività illecita svolta, mentre FLORO VITO ha sostenuto che utilizzava sempre denaro proprio e che a fianco di società con cui faceva false fatture, ve ne erano anche alcune con cui lavorava regolarmente.

Va poi messo subito in evidenza che tutte le società coinvolte che si assume essere intestate fittiziamente a terzi soggetti compiacenti sono risultate, in effetti, nella disponibilità degli odierni imputati (GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine, VULCANO Mario). Per tale analisi si rinvia ai singoli capi di imputazione (cfr. Cap. IX capi 113, 114, 115, 116, 117, 117bis, 118) ove si darà conto anche degli elementi di prova emersi in questa sede.

Va in questa sede evidenziato che la pressochè totalità di queste società erano società cartiere.

In proposito, il Maresciallo Nocerino ha, nella sostanza, riferito che gli elementi accertati e documentati rispetto a queste società erano:
- la mancanza di dipendenti;
- la mancanza di strutture operative adeguate;
- l'intestazione a compiacenti prestanome;
- la monetizzazione di tutte le movimentazioni finanziarie,
- lo svuotamento dei conti delle società;

A questi dati comuni, sempre riscontrati, si aggiungano, nel dettaglio, rispetto alla attività di falsa fatturazione, quelli che si vanno ad esporre, evincibili anche dall'elaborato peritale e sulla base dei quali è possibile correttamente valutare la fittizietà delle fatture su cui gli esperti non hanno preso posizione, ritenendosi impossibilitati a farlo in una prospettiva giuridica e non prettamente contabile:

1) quanto ai rapporti IMMMOBILIARE TRE (emittente), ARGON srl, (anno 2011):

- non venivano rinvenuti registri IVA libri giornali e paritari ed all'interno dei documenti fiscali non venivano riportate le specifiche dei cantieri in cui i lavori sarebbero stati svolti;
- non consta che BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni abbiano mai parlato di lavoro, di clienti e di fornitori nonostante il lungo tempo in cui sono stati sottoposti ad intercettazione;
- gli stessi imputati sono confessi sulla falsa fatturazione;
- ARGON è una società non operativa (cfr. perizia pag. 654);

1.2) quanto ai rapporti tra IMMOBILIARE TRE (emittente) e GIGLIO srl (anno 2011):
- le fatture emesse presentano gravi anomalie riscontrate anche dai periti (genericità e fatture emesse con lo stesso progressivo) (pagg. 540-542 perizia);
- IMMOBILIARE TRE ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- FLORO VITO Gianni, a quanto consta, non parla mai di lavori, clienti e fornitori;
- GIGLIO, così come FLORO VITO Gianni, sono in sostanza confessi sulla falsità della fatturazione effettuata con IMMOBILIARE TRE;

1.3) quanto ai rapporti IMMMOBILIARE TRE (emittente), EDILE GONZAGA soc. COOP (anno 2011):
- le fatture emesse presentano anomalie riscontrate evincibili dalla perizia (estrema genericità. opere di carpenteria presso il vostro cantiere Scandiano Casalgrande in Provincia di Reggio Emilia);
- IMMOBILIARE TRE ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- FLORO VITO Gianni, a quanto consta, non parla mai di lavori. clienti e fornitori;
- a fronte di un pagamento della fattura sul conto corrente della IMMOBILIARE TRE è stato registrato un contestuale prelievo in contante;
- FLORO VITO Gianni, è in sostanza confesso sulla falsità della fatturazione effettuata con IMMOBILIARE TRE;

1.4) quanto ai rapporti tra IMMOBILIARE TRE (emittente) e COGETEK srl, CONSORZIO TRICOLORE, DEMA srl,, EDIL PM di COSTANZO Pietro; GV Transport srl, LDG Costruzioni in liquidazione; Lomabardo Vito srl, Lavori Edili Maniscalco Giovanni; Rigel Import Export, EUG. Gen. Srl, STAR Gress. MUTO Logistica & Trasporti, TU. CO. Gen,, ZINI Euro Service srl, BS Costruzioni, F.lli Nalin snc, MIAMI Luxury srl; Santoro Tinteggi di Michele Santoro; SIGMA Canalina snc (anno 2011):
Valgono tutte le stesse considerazioni svolte sopra, con la precisazione che, quanto alla STAR GRESS, la attività di falsa fatturazione è pacificamente ammessa anche dal suo titolare (cfr. capo 106);

2) quanto ai rapporti tra FLORO VITO COSTRUZIONI s.a.s. (emittente), EFFEMME SERVICE (anno 2011) s.r.l. si richiamano, anche in questo caso, le considerazioni sopra svolte;

3) quanto ai rapporti tra ARGON s.r.l. (emittente) e EFFEMME SERVICE (anno 2011)
- ARGON è società non operativa (perizia pag. 654);

- BELFIORE Carmine è confesso sulla attività di falsa fatturazione;
- BELFIORE nel corso delle intercettazioni non parla mai di lavori, forniture o clienti;
- l'oggetto delle fatture è eccessivamente generico;
- EFFEMME non risulta avere depositato il bilancio di esercizio per quella annualità;

3.1) quanto ai rapporti tra ARGON s.r.l. (emittente), Pieffegi s.r.l., Nenturi Sante srl (anno 2011) Centro Tur srl, Gruppo Curcio srl, Lombardo Costruzioni, TU.Co.Gen (2012)
- alle considerazioni svolte al punto che precede si aggiunga che, quanto a Lombardo Costruzioni sas e Tu. Co. Gen srl al pagamento effettuato mediante bonifico corrisponde l'immediato prelievo in contanti, mentre non risultano pagamenti effettuati dalle altre società ad ARGON nelle rispettive annualità (2011-2012);

4) quanto ai rapporti tra F.M.L. s.r.l. (emittente) IMMOBILIARE TRE s.r.l. (anno 2011):
- si richiamano tutte le considerazioni svolte per la società di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine ai punti che precedono;
- l'IVA indicata nelle fatture è errata (a quella data l'aliquota in vigore era del 20% e non del 21% come indicato);
- nessuno dei pagamenti effettuati dalla IMMOBILIARE TRE s.r.l. risulta direttamente riconducibile alle fatture in oggetto e, comunque, si tratta sempre di pagamenti per cifre tonde;
- il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, come visto, ha espressamente dichiarato che la F.M.L. fatturava per operazioni inesistenti (cfr. udienza del 22.11.2016)

4.1) quanto ai rapporti tra F.M.L. s.r.l. (emittente), B.S. Costruzioni, Consorzio Primavera, MUTO Logistica Trasporti s.r.l., Truck Service s.r.l. (anno 2011)
Si richiamano tutte e argomentazioni di cui al punto che precede e, in generale, svolte per le società di BELFIORE Carmine; quanto alla Muto logistica Trasporti si evidenzia, inoltre, che all'esito della attività di perquisizione presso la abitazione di BELFIORE Carmine e di Croci Deborah sono stati trovati appunti manoscritti contenenti istruzioni per la compilazione delle fatture (cfr. allegati 576 e 577 produzioni 22.12.2016)

5) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e ARGON s.r.l. (anno 2011):
- non vi sono flussi di pagamento provenienti dalla ARGON;
- estrema genericità dell'oggetto della fattura;
- ARGON è società non attiva;
- EFFEMME non ha depositato il bilancio di esercizio e il valore attribuito alle operazioni passive è nettamente inferiore rispetto all'anno precedente, circostanze che lasciano intendere come EFFEMME non abbia realmente operato nell'anno di riferimento;
- VULCANO ha ammesso di avere fatto false fatture con la EFFEMME;

5.1) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e ARGON s.r.l. (anno 2012):
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede e quelle relative alla IMMOBILIARE TRE SRL.

5.2) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e TOP SERVICE srl (anno 2011):
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede;
- la fattura riporta errata indicazione della ragione sociale della società ricevente, indicata come TOP SERVICE ELETTRONICA e non è indicato il DDT relativo alla fornitura;
- non sono riscontrati pagamenti direttamente riconducibili a quella prestazione;

5.3) quanto ai rapporti tra EFFEMME SERVICE s.r.l. (emittente) e VMT srl (anno 2011):
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede
- la fattura è estremamente generica e non sono riscontrati pagamenti direttamente riconducibili a quella prestazione;

6) quanto ai rapporti tra TRUCK & TRADE s.r.l. (emittente) e IMMOBILIARE TRE s.r.l. (anno 2011):
- si richiamano tutte le considerazioni svolte per la società di FLORO VITO Gianni,
- l'oggetto della fattura è generico;
- non risultano pagamenti effettuati dalla IMMOBILIARE TRE alla società emittente;

7) quanto ai rapporti tra TECNO TRASPORTI MECCANICA s.r.l. (emittente), Santoro Tinteggi di Michele Santoro Lombardo Costruzioni s.r.l. e FERRARINI (anno 2012):
- si richiamano le considerazioni svolte per le società di FLORO VITO Gianni, peraltro confesso sulle false fatturazioni, in specie quelle con la società Ferrarini s.p.a.
- l'oggetto della fattura è estremamente generico;
- i pagamenti sono stati girati sui conti correnti di FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine;

8) quanto ai rapporti tra EDIL COSTRUZIONI s.r.l. (emittente) EFFEMME SERVICE srl e VMT srl (2012):
- l'oggetto delle fatture è estremamente generico e, quanto alla VMT, privo dell'indicazione del DDT con cui sarebbe stata fatta la fornitura;
-VULCANO ha ammesso la attività di falsa fatturazione,

Alla luce degli elementi indicati, così come emergenti dalle testimonianze assunte in dibattimento, dalle dichiarazioni confessorie degli imputati e da quelle, abbondantemente riscontrate, del collaboratore GIGLIO, nonchè dall'enorme mole documentale e dai dati emergenti dalla perizia ritiene il Tribunale che, fatte salve le rarissime eccezioni in cui è possibile ritenere che le fatture siano state emesse a fronte di operazioni reali (cfr. perizia) tutte le altre fatture contestate sono state emesse a fronte di operazioni inesistenti, così come ora accertato o come già fatto in sede di elaborato peritale.
Ciò premesso può ritenersi dimostrato che gli imputati, nel biennio 2011/2012 hanno emesso fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, utilizzando società a loro riconducibili al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un importo quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in 4.517.628,03 euro.

Essi, attraverso questo sistema, hanno movimentato enormi capitali attraverso i conti correnti delle società coinvolte, dando a questi flussi finanziari una parvenza di legalità attraverso, appunto, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti

Le fatture emesse venivano pagate attraverso bonifici c/o assegni che venivano immediatamente monetizzati, ed i contanti restituiti, in parte, al destinatario della fattura. Attraverso questo sistema gli imputati, oltre ad abbassare il reddito di impresa erano anche in grado di celare anche prestiti usurari, come accertato al capo 106 in relazione al Gangi.

A seconda dell'obiettivo prefissato il meccanismo operativo variava. Nell'ipotesi in cui la monetizzazione era finalizzata al prestito d'usura (capo 106) per la concessione del prestito, il denaro, partito dalla GIGLIO S.r.l., veniva accreditato su una delle società cartiere (principalmente IMMOBILIARE TRE o dalla ARGON e F.M.L); da qui veniva prelevato e consegnato in contanti come prestito. Seguiva la restituzione con assegni o bonifici giustificate da false fatture e la successiva restituzione in contanti a GIGLIO.

Nell'ipotesi in cui la restituzione era finalizzata ad abbattere il reddito di impresa, invece, le società cartiere emettevano fatture false; l'imprenditore le pagavano attraverso i canali normali (bonifici ecc..). Dopodiché i soldi ottenuti venivano restituiti all'imprenditore decurtati dall'IVA, attraverso il prelievo (monetizzazione) del denaro, facendo attenzione ad aggirare la normativa antiriciclaggio grazie a frazionamenti dei prelievi. Grazie alle transazioni in contanti e frazionate, gli imputati riuscivano ad interrompere la tracciabilità della provenienza dei denari e, appunto, ad aggirare la normativa antiriciclaggio che impediva la movimentazione superiore a certe soglie.

I flussi finanziari che partivano e ritornavano alla GIGLIO S.r.l., transitavano prima attraverso la TRASMOTER S.r.l. e poi tra una serie di altre società a loro riconducibili, tra le quali la IMMOBILIARE TRE, la ARGON, la F.M.L., la FLORO VITO Costruzioni, la EDIL COSTRUZIONI, la TRUCK&TRADE la EFFEMME, la TOP SERVICE, la TECNOTRASPORTI MECCANICA e altre società nei confronti delle quali venivano girati sempre per poter trasformare queste provviste in contanti.

Tutte le società ora indicate devono ritenersi cartiere per la loro inoperatività, per la mancanza di apparati strutturali adeguati, per la mancanza di dipendenti, per lo svuotamento dei conti correnti, per l'immediato prelevamento dei pagamenti e non da ultimo, per la loro intestazione a compiacenti intestatari fittizi (cfr. Cap. IX, capi di imputazione 113, 114, 115, 116, 117, 117bis, 118)

Tutto ciò, si diceva, trova puntuale conferma nelle operazioni-eventi accertati e descritti dalla Guardia di Finanza di Cremona (cfr, deposizione Maresciallo Nocerino) sulla base delle intercettazioni telefoniche, che hanno trovato riscontro nei servizi di appostamento (Maresciallo Bencivenga e Vessella) nella gran mole di documentazione relativa, soprattutto, alla movimentazione bancaria nonché, non da ultimo, nelle testimonianze delle dipendenti di GIGLIO srl e nelle dichiarazioni confessorie degli imputati, che rappresentano, nel loro insieme, un insuperabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe (condannato con sentenza oramai irrevocabile per gli stessi fatti).

Sulla responsabilità dei singoli, *nulla quaestio* rispetto a FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine e VULCANO Mario (tutti confessi sulla falsa fatturazione), VERTINELLI Giuseppe e VERTINELLI Palmo.

A FLORO VITO Gianni era affidato l'incarico di individuare i canali bancari attraverso cui i movimentare i flussi finanziari. Una volta emesse le fatture false dalle società di GIGLIO (GIGLIO srl e TRASMOTER) che ricevono il pagamento dell'importo indicato in fattura mediante bonifici o assegni accreditati direttamente sui conti aziendali, egli provvedeva a far girare dette partite sui conti correnti della IMMOBILIARE TRE o altre società come la ARGON e la FML, ove venivano prelevati ed in parte restituiti "all'imprenditore cliente".
In questa sua attività poteva avvalersi anche degli stretti rapporti intessuti con funzionari delle Poste, come Medici Loretta che, per quanto abbia voluto sminuire il significato della sua condotta, ha dimostrato con i fatti e nel corso delle telefonate di avere instaurato un rapporto compiacente ed interessato (prestazioni gratuite presso il centro estetico) con FLORO VITO Gianni, tale da garantire il funzionamento del meccanismo fraudolento anche di fronte ai vincoli della normativa antiriciclaggio e consentendo di movimentare volumi di denaro impressionanti per quantità e frequenza.
In questa attività FLORO VITO Gianni era costantemente coadiuvato da BELFIORE Carmine e da VULCANO Mario, quest'ultimo impegnato nella ricerca di soggetti interessati a utilizzare le false fatture emesse dalle società degli esponenti del sodalizio per ottenere un indebito risparmio fiscale.
Le conversazioni telefoniche sopra indicate dal Maresciallo d'Agostino, unitamente alla documentazione prodotta all'udienza del 24.1.2017 e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia - da queste prove puntualmente riscontrate - dimostrano poi, inequivocabilmente, come i fratelli VERTINELLI abbiano effettuato fatturazioni per operazioni inesistenti per importi rilevantissimi (decine di migliaia di operazioni, per importi quantificabili nell'ordine di milioni di euro) con la società SECAV, al fine di abbattere il reddito di impresa della GIGLIO srl.
Quanto agli altri concorrenti (intestatari fittizi delle società) si rimanda, innanzitutto, alla analisi dei capi concernenti il delitto di trasferimento fraudolento di valori loro rispettivamente contestato (cfr. Cap. IX).
In questa sede si analizzano le prove sulla base delle quali è possibile affermare la loro penale responsabilità e, dunque, anche la consapevolezza con la quale essi hanno agevolato il sistema di falsa fatturazione, mediante la compiacente intestazione fittizia di quote societarie, che ha consentito ai reali titolari di procedere alla sistematica attività di falsa fatturazione al riparo da controlli e da possibili provvedimenti ablatori, dietro il vantaggio personale rappresentato da un utile economico, non essendo ipotizzabile che essi abbiano agito per spirito di liberalità.
Sotto tale aspetto, le parole di VULCANO Mario in relazione al MANZONI – al quale veniva riconosciuta una percentuale - confermate dalle intercettazioni telefoniche indicate dal Maresciallo Nocerino, lo dimostrano ulteriormente. Analogamente, per ZANGARI, vi sono le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe e della dipendente Cascelli Annalisa. Lo strettissimo legame personale intercorrente tra BELFIORE Carmine e CROCI Deborah, sua convivente, coinvolta negli affari di famiglia e destinataria delle ricchezze del compagno, sono eloquenti nello stesso senso.
D'altro lato, la gran mole di fatture emesse, lo straordinario volume delle movimentazioni di denaro riferibili alle rispettive società, anche inoperative, escludono razionalmente che costoro non sapessero che quella gran mole di fatture false fosse destinata alla evasione

fiscale, e dimostrano, anzi, che essi condividessero quella attività e la finalità perseguita in vista, appunto, del loro utile personale

Grazie al sistema di falsa fatturazione gli imputati miravano, riuscendovi, ad aumentare la capacità operativa e di infiltrazione del sodalizio nell'economia locale, garantendo a quest'ultimo, anche in forza del fondamentale contributo di GIGLIO - imprenditore di spicco del gruppo - la crescente disponibilità di risorse finanziarie, grazie alle quali potere effettuare nuovi investimenti illeciti (capi 106, 96 e seguenti, 160-161) ed espandere la sua potenza economica. Ed invero, il sistema creato dagli imputati trascendeva l'interesse dei singoli rappresentando, invece, un meccanismo grazie al quale l'intero sodalizio si avvantaggiava in forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole ricorso alla attività di falsa fatturazione, in grado di ingenerare, in tempi rapidissimi, ingentissime risorse pronte per essere reinvestite in nuove attività illecite in una spirale tendenzialmente senza fine, capace non solo di arricchire i singoli esponenti, ma soprattutto di potenziare la forza economica del gruppo, la sua capacità (anti) concorrenziale e di infiltrazione nelle economia locale.

La prova più solida di quanto ora affermato proviene proprio dalle parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, senza mezzi termini, ha dichiarato che *"A Reggio Emilia il guadagno maggiore che arrivasse alla 'Ndrangheta era la fatturazione"*.
Le considerazioni che verranno svolte in relazione allo stesso tema con riguardo ai capi 160 e 161 rafforzano il convincimento, posto che, una volta dimostrata in quella sede, la sinergia criminale tra i sistemi di falsa fatturazione creati dagli imputati nei rispettivi meccanismi fraudolenti e i benefici tratti anche da altri sodali, si avrà piena comprensione dell'esatta, esorbitante, portata illecita dell'attività di falsa fatturazione e, dunque, della allarmante affermazione del collaboratore di giustizia, per vero già apprezzabile anche dai capi 96, 97,98, laddove è stato accertato come questa attività fosse, addirittura, il canale privilegiato di reimpiego dei denari provenienti dalle famiglie calabresi dei GRANDE ARACRI e degli ARENA
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrata la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c. p.

L'accertata partecipazione di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine al sodalizio - all'interno del quale essi svolgevano tali attività di falsa fatturazione e di usura (capo 106) e che si avvantaggiavano in prima persona dei sistemi creati per incrementare la ricchezza del gruppo e dei suoi membri - dimostra la loro consapevolezza e la loro condivisione della finalità propria dell'aggravante contestata. Analogamente deve dirsi per CROCI Deborah e MANZONI Giuseppe: la prima in quanto convivente del BELFIORE e coinvolta direttamente ed attivamente nell'attività illecita quale intestataria fittizia (cfr. conversazioni telefoniche indicate al capo 116) il secondo perché si è prestato in più occasioni, sistematicamente, ad operare come intestatario fittizio in un rapporto fiduciario con gli esponenti del sodalizio (cfr. capi 117 e 117bis).
La sussistenza dell'aggravante deve essere esclusa solo con riferimento a ZANGARI Valter che, secondo il collaboratore di giustizia era a conoscenza esclusivamente della vorticosa attività di falsa fatturazione ma non di altro, e a SCORDO Giuseppe, rispetto al quale non vi

sono elementi per poter ritenere dimostrata la finalità tipica dell'aggravante nella sua declinazione finalistica.

11. CAPO 122

Il capo di imputazione ha ad oggetto l'asserito impiego di denaro di provenienza illecita, in quanto proveniente dalle associazioni mafiose cutrese ed emiliana, all'interno di operazioni economiche di falsa fatturazione, oggetto dominante della attività del gruppo criminale.

Si tratterebbe, in tesi di accusa, di ulteriore canale di reimpiego dei denari gestiti da VILLIRILLO Romolo, incaricato, allo scopo, da GRANDE ARACRI Nicolino, e fondato, anche in questo caso, sul sistema delle false fatturazioni, questa volta organizzato da un gruppo di soggetti operanti in territorio piacentino, zona di storico radicamento della 'ndrangheta emiliana, sotto il controllo dell'esponente di spicco LAMANNA Francesco (cfr. operazione *GRANDE DRAGO*).
Nell'ambito della contestazione è inoltre inserita la vicenda che vedrebbe coinvolti CAVEDO Maurizio e MIGALE Vincenzo, indotto dal sodalizio a restituire le somme di denaro di cui si era temporaneamente impossessato, affinchè proseguisse la attività di reimpiego descritta.

La descrizione delle modalità dell'asserito reimpiego e degli episodi che le hanno caratterizzate, sia da un punto di vista generale, involgente il reato associativo, che delle condotte in tesi rispondenti al delitto contestato sono state descritte nelle testimonianze del Maggiore Andrea Leo, prima, e del Luogotenente Camillo Cali, in seguito.
Proprio la vicenda relativa al capo 122 rappresenta uno degli spunti iniziali delle indagini poi condotte dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.
L'esatta comprensione del fatti consiglia dunque di sintetizzare la genesi dell'indagine, all'interno della quale emergono i fatti di cui ci si occupa.
Allo scopo, si farà qui riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dell'11.5.2016 dal Maggiore Leo, coordinatore delle indagini relative alla compagnia di Fiorenzuola d'Arda, con la specificazione che i servizi di OCP citati da detto teste e dal Luogotenente Cali sono contenuti nella produzione effettuata all'udienza del 20.5.2016 (Volume D)).

Le indagini erano iniziate nel marzo 2011 e, sulla base delle indicazioni fornite dalla Procura Distrettuale, la Compagnia di Fiorenzuola aveva iniziato ad concentrare la sua attenzione investigativa su alcuni soggetti che negli anni 2000 erano stati indagati nell'operazione *GRANDE DRAGO*.
Contestualmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena stava indagando su Giuseppe GIGLIO. Già dall'inizio delle indagini era chiaramente emerso che tutti i soggetti indagati erano collegati tra loro e facevano riferimento ad un tale VILLIRILLO Romolo, soggetto, a quella data, sconosciuto agli inquirenti.
L'indagine era partita dall'analisi della sentenza *GRANDE DRAGO* (cfr. Cap. III) con la quale era stata accertata, con la forza della cosa giudicata, la presenza nel territorio piacentino di una cellula di 'ndrangheta, di origine cutrese, a capo della quale vi era GRANDE ARACRI Nicolino. Tale cellula, tuttavia, non aveva esteso il suo raggio d'azione solo sul territorio

piacentino, ma aveva altresì sconfinato in altre zone emiliane. Le indagini relative al procedimento *AEMILIA* erano quindi volte a verificare un'ipotetica attuale operatività dell'associazione mafiosa precedentemente accertata.
Nell'abito di questa ipotesi di indagine era stato dato rilievo a due eventi: il primo inerente a un danneggiamento a seguito d'incendio dell'autovettura BMW 530, targata DH192TN, avvenuto il 16 settembre 2009 in Castelvetro Piacentino ai danni di Rigolli Nicola; il secondo riguardante una segnalazione anonima con la quale erano denunciate una serie di aziende tutte collegate a personaggi calabresi, le quali, secondo l'esposto anonimo, effettuavano fatture per operazioni inesistenti con reimpiego dei denari in attività illecite. Tra queste aziende ve ne era una con sede a Castelvetro Piacentino, il CONSORZIO EDIL STELLA, rappresentato dal sovraintendente della polizia di Cremona, CAVEDO Maurizio.

Ne era seguita una serie di servizi di osservazione svolti dal 9 marzo al 18 maggio 2011.
Il primo servizio di osservazione veniva effettuato in data 9 marzo 2011; in questo intervento venivano controllati VETERE Rosario e Nardo Antonio Carmine.
Altro importante servizio d'osservazione era stato effettuato il 26 marzo 2011 nel corso del quale i militari avevano notato, nei pressi del Bar Beverly Hills, bar regolarmente frequentato dagli imputati, la presenza di VETERE Rosario, VETERE Pierino, MINERVINO Salvatore, i quali venivano poi raggiunti da VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale e De Ceglie Antonio. I personaggi poco anzi menzionati venivano identificati a seguito di un intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Da tale attività di identificazione era emerso che tra loro vi era anche un certo CAVEDO Maurizio, assistente capo della polizia di Cremona, personaggio che era precedentemente emerso quale rappresentante del CONSORZIO EDIL STELLA in quella segnalazione anonima inerente le false fatturazioni prima menzionata. In data 26 marzo 2011 avevano inizio le indagini su uno dei personaggi più rilevanti del procedimento: VILLIRILLO Romolo il quale, per quanto qui di interesse, risultava avere avuto contatti con CAVEDO MAURIZIO, il quale si trovava in un periodo di forte difficoltà economica; doveva infatti rispondere di un debito sia nei confronti di a tale Tallarico Vincenzo che di MIGALE Vincenzo.
Relativamente al debito nei confronti di Talarico Vincenzo, i Carabinieri di Fiorenzuola avevano appurato come CAVEDO avesse chiesto ausilio al VILLIRILLO Romolo perché non riusciva ad onorarlo, così come emergeva dai 10 sms inviatigli in sequenza alle ore 01:31 del 20 maggio 2011 (progressivi 402, 404, 405, 407, 408 RIT 1221/11). In uno di questi sms CAVEDO diceva a VILLIRILLO: *"Puoi fare una telefonata a Talarico?"*(sms progressivo n. 474 RIT1221). A sua volta, la mattina del 21 maggio, VILLIRILLO contattava Nardo Antonio Carmine - personaggio che aveva presentato il Talarico a CAVEDO - al quale chiedeva di intervenire nei confronti di Talarico Vincenzo, *"spiegandogli che era una richiesta propria di VILLIRILLO Romolo"* (prog 520 RIT 1221/11: *"Digli che ti ho chiamato io e di aspettare un po' di tempo per riscuotere questo debito"*). L'intervento di VILLIRILLO sortiva l'effetto sperato: il 21 maggio del 2011 veniva fissato un appuntamento (prog. n. 289 RIT 1216/11) a Reggio Emilia - in via Ovidio, numero 13, presso il capannone della ditta EURO POSA S.r.l - a cui partecipavano VETERE Pierino, CAVEDO Maurizio, Nardo Antonio Carmine e Talarico Vincenzo (OCP numero 12, del 21.5.2011). Il 23 maggio il VILLIRILLO contattava CAVEDO alle ore 11:06 per riferirgli dell'effetto risolutivo della sua intermediazione - quello

di perdere un po' di tempo per il pagamento di questo debito - e il CAVEDO lo ringraziava, dicendo che Talarico si era comportato bene (prog. 974 RIT 1221/11).
Analogamente accadeva in relazione al debito nei confronti di MIGALE Vincenzo (pari a 32 mila euro); la vicenda è contemporanea alla prima. Il CAVEDO chiedeva ausilio a Palmisano Piero, così come dimostrano dagli sms e le conversazioni del 28 maggio 2011 nelle quali gli chiedeva in prestito tale somma. Uno di questi SMS recava il seguente testo: *"Ciao, sono Maurizio, ti chiedo un aiuto, devo 32000 euro a Enzo* (sarebbe MIGALE Vincenzo), *mi ha sferrato un pugno qualche giorno fa, mi trovo in una situazione difficile, te li ritorno"* (prog. n. 77 RIT 1458/11; progr n 130 RIT1458/11). Tuttavia CAVEDO Maurizio chiedeva nuovamente l'intervento diretto di VILLIRILLO Romolo per ritardare il pagamento del suddetto debito (prog. 622 RIT 1458/11) e gli precisava, altresì, le ragioni dello stesso in tali termini: *"Lo zio Rosario mi ha detto di spiegarti bene la storia. Ad Enzo devo dei soldi e se sa che me li dai tu sta tranquillo. Se ti chiede da dove vengono digli da un investimento che abbiamo fatto insieme per aiutarmi. Grazie Mauri"*(seconda parte dell' sms prog n. 657 RIT 1458/11 e prog. 656 RIT 1458/11). Il giorno seguente CAVEDO Maurizio chiedeva a VILLIRILLO di intervenire in maniera più incisiva, perché stava subendo, a suo dire, le pressioni di MIGALE Vincenzo (sms del 7 giugno 2011, prog. 666 RIT 1458/11). VILLIRILLO contattava quindi MIGALE riuscendo ad ottenere per CAVEDO una proroga del pagamento del debito di due giorni: *"Tu gli dici: così per il compare mio Romolo io ti aspetto fino a dopodomani pomeriggio. Ringrazia a Romolo. Fino a dopodomani pomeriggio". E MIGALE dice: "Va bene, Romolo mi fai un grande favore, perché so che sono in belle mani". E Romolo dice. "Senza offesa, tu lo sai quello che sei per me, l'unione è la cosa più importante". MIGALE dice: "Bravo". E VILLIRILLO dice: "E vogliamoci bene, che è la cosa più importante. Tu digli così: ti do tempo fino a dopodomani per quel lavoro, per quella consegna"* (prog. 4793, RIT 1221/11).
Tuttavia, il 9 giugno del 2011 CAVEDO non riusciva ad onorare il debito, e la scadenza, nonostante le rimostranze di MIGALE Vincenzo, espresse anche nei confronti di VILLIRILLO, veniva ulteriormente posticipata grazie ad un accordo intercorso tra VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, MIGALE Vincenzo e VETERE Pierino presso il bar Romano nei pressi del casello autostradale di Fiorenzuola d'Arda (servizio OCP n. 19 del 9 giugno del 2011; prog. n. 6060 RIT 1221/11).
Nonostante l'intervento di VILLIRILLO Romolo, CAVEDO Maurizio continuava ad essere pressato da MIGALE Vincenzo, così come emergeva da una conversazione intercorsa tra MIGALE e CAVEDO nella quale il primo diceva al secondo che *"se avesse risolto il suo problema avrebbe dormito "caldo caldo"* (prog. 900 RIT 1458/11).
L'11 giugno del 2011, in Castelvetro Piacentino, presso il bar Garden (oggi bar Apollo) avveniva un ulteriore incontro (servizio OCP n. 21 dell'11 giugno 2011, alle ore 10:30) grazie al quale l'intervento di VILLIRILLO si rivelava risolutivo in quanto CAVEDO riusciva ad ottenere una dilazione del pagamento del debito (prog. n. 978, RIT 1458/11). Va rilevato che VILLIRILLO si accertava della solvibilità di CAVEDO da lui garantita nei confronti di MIGALE (prog 9009, 9748 RIT 1221/11). Nei giorni successivi VILLIRILLO Romolo continuava a contattare CAVEDO Maurizio, cercando di comprendere se lo stesso poteva sostenere l'impegno che lui aveva rappresentato di fronte a MIGALE Vincenzo.

Il giorno della scadenza del pagamento della prima tranche del debito, l'1 luglio 2011, CAVEDO riceveva un bonifico sul conto corrente bancario del CONSORZIO EDIL STELLA ma non riusciva a fare due assegni circolari per potere corrispondere il denaro a MIGALE (prog. 1746 RIT 1458/11). Tuttavia, il 3 luglio 2011, MIGALE non rispettava il patto con VILLIRILLO volendo ritirare dalla banca l'intero importo del suo debito perché MIGALE riusciva a sapere che il bonifico ricevuto da CAVEDO era superiore all'importo del suo debito (prog. 11049 RIT 1221/11). Per questo MIGALE, il giorno dopo, si recava in banca chiedendo ed ottenendo dall'operatore della banca - autorizzato da CAVEDO - l'emissione di assegni circolari per l'importo di circa 32.200 euro. In tale circostanza, l'operatore della banca passava il telefono a MIGALE Vincenzo il quale diceva *"Io chiamo Romolo e ti rompo il culo a te e a Romolo"* (prog. 1840 RIT 1458/11). Tali parole venivano poi riferite da CADEVO a VILLIRILLO (prog. 11345 RIT 1221/11) il quale, prima contattava MIGALE lamentandosi del suo comportamento non rispettoso del patto (*"io e te abbiamo preso un impegno, Enzo! Io ti ho chiamato l'altro giorno per correttezza! ... no? In qualità di quello che sono, ti dico, se non ti ha dato i soldi, vengo e te li porto! Tu perchè hai fatto di testa tua, Enzo!? Scusami!"* prog. 747 RIT 1572/11) e, poi, riferiva il tutto a CAVEDO la stessa sera (prog. 11352 RIT 1221/11).
Il 6 luglio 2011 si svolgeva un incontro a Castelvetro Piacentino, al bar Beverly Hills, a cui partecipavano VETERE Pierino, MIGALE Vincenzo e CAVEDO. All'esito VETERE contattava VILLIRILLO per riportare la situazione alla calma (prog. 13 RIT 1778/11). Quest'ultimo decideva di incontrare l'8 luglio 2011 MIGALE Vincenzo per risolvere la questione presso l'Agip Cafè di Cremona, insieme a LAMANNA Francesco, BATTAGLIA Pasquale, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo e un soggetto sconosciuto (prog. 24 RIT 1779/11prog. 12089 RIT 1221/11 e OCP n. 31 dell'8.7.2011).
Dopo quest'incontro VILLIRILLO contattava CAVEDO chiedendogli di incontrarlo (prog. 12293 RIT 1221/11). L' incontro avveniva il giorno dopo (OCP n. 32 del 9.7.2011) In quel momento CAVEDO Maurizio si trovava in servizio, quindi si presentava all'incontro in uniforme e con l'autovettura di servizio.
La vicenda si chiude in questo modo.

Su CAVEDO e i suoi rapporti con altri soggetti della consorteria e sul reato 122 ha riferito anche il Luogotenente Cali all'udienza del 25.5.2016, ribadendo ed approfondendo alcuni aspetti della complessa vicenda già descritta dal Maggiore Leo e che aveva visto, come attori principali, CAVEDO Maurizio, MIGALE Vincenzo, VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo. Questa vicenda - relativa ad un debito della società EDILSTELLA di 32.000 euro nei confronti di MIGALE Vincenzo - emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione, ma anche dalla documentazione inerente l'investimento di denaro e acquisita dai Carabinieri di Fiorenzuola. Questo debito, ha spiegato il teste, era stato contratto per l'acquisto di un capannone nella zona di Cremona ma non era stato immediatamente saldato da parte del CAVEDO, cui era riferibile il Consorzio Edilstella, la cui formale legale rappresentanza era stata attribuita a Petrozza Stella e, successivamente, dopo la denuncia subita per falsa fatturazione, a Ruggero Giuseppe.
Dalle indagini effettuate era emerso che MIGALE pretendeva il pagamento del debito in modo violento. CAVEDO nel tentativo di onorare il suo impegno contattava invano, tra gli

altri, un tale Palmisano Pietro per chiedergli il denaro necessario per estinguere il debito: *"Volevo chiederti un aiuto sincero, ho un problema con Enzo, devo restituirgli 32 mila euro e glieli devo dare entro venerdì"* (prog. 76 RIT 1458/11). L'origine della questione era emersa da una conversazione di VILLIRILLO Romolo nella quale faceva riferimento al fatto che il capannone era stato venduto da MIGALE e da CAVEDO e che MIGALE vantava una parte del prezzo di questa vendita (prog. 9293 RIT1221/11).
CAVEDO, per il tramite di VETERE Pierino, otteneva il denaro da VILLIRILLO Romolo il quale, in un primo momento, aveva fatto anche da paciere in relazione alla situazione esistente tra CAVEDO e MIGALE che, successivamente, aveva prelevato con la forza della minaccia la somma di 32 mila euro direttamente con l'autorizzazione del CAVEDO.
VILLIRILLO, dopo questo "prelievo forzoso" avvenuto contravvenendo gli accordi raggiunti per la soluzione del problema ed avvertito dal CAVEDO, aveva contattato MIGALE, spiegandogli il suo ruolo. In questa telefonata, ha spiegato il teste, traspariva la paura del MIGALE, che subito cercava di rimediare a quello che aveva fatto.
Successivamente si svolgeva nella mattina dell'11.4.2011 un incontro chiarificatore presso il bar La Fornace (OCP n. 9 dell'11 aprile 2011 a Castelvetro Piacentino) al quale partecipavano i fratelli VETERE (Pierino, Pasquale e Rosario), Ciadamidaro Roberto (ucciso a Biancavilla di Catania, posto di spalle da VETERE Pierino) e MIGALE Vincenzo. CAVEDO Maurizio, arrivato in macchina intorno alle 08:11, non si fermava al bar in quanto notava l'auto di MIGALE.

Il 9 di giugno si teneva un secondo incontro chiarificatore tra VILLIRILLO e MIGALE (prog. 5703, 5749, 5754, 5764, 5782, 5808, 5819, 5830 RIT 1221/11). VILLIRILLO arrivava con Battaglia all'aeroporto di Milano e, successivamente, si recava alle 15:53 al bar Romano di Fiorenzuola, vicino all'autostrada, dove lo aspettavano MIGALE e VETERE Pierino (OCP n. 19 del 9.6.2011). In quest'incontro, così come emergeva dalle intercettazioni telefoniche antecedenti allo stesso, venivano definite le dinamiche della restituzione del denaro a MIGALE
Si ricorda che prima di quest'incontro, esattamente il giorno 7, CAVEDO aveva inviato un SMS a VILLIRILLO Romolo (prog. 666 RIT1458/11). In questo SMS CAVEDO scrive: *"La cosa si fa seria. Poco fa è venuto Enzo minacciandomi che me la fa pagare. Contattalo e rassicuralo, non so come andrà a finire"*.

Concluso l'incontro, VILLIRILLO e Battaglia si recavano a Reggio Emilia al bar Maxi per incontrare Muto Luigi (cl.1972) e Fontana Giuseppe (cfr. Cap. XIII). L'incontro successivo avveniva alle 18:20 dello stesso giorno a Campegine, sulla SP67, in un'area di servizio Tamoil (l'OCP n. 19 del 9.6.2011 documenta l'arrivo sul posto dell'autovettura di CAVEDO Maurizio, una Mazda 2 targata EA432SS) nel corso del quale VILLIRILLO raccontava a CAVEDO dell'incontro precedente intercorso con MIGALE al casello di Fiorenzuola d'Arda.

CAVEDO, ha spiegato il teste, aveva ottenuto il denaro necessario per estinguere il suo debito nei confronti di MIGALE attraverso una fatturazione per un operazione inesistente attuata con la società della CUCIRINI RAMA di Concordia sulla Secchia. La fattura è stata rinvenuta

nella sede della società e acquisita dai Carabinieri il 30 giugno, alla quale corrispondeva un bonifico pervenuto sul conto corrente del consorzio EDIL STELLA da parte della CUCIRINI RAMA. Tra la documentazione rinvenuta - relativa a lavori mai eseguiti dal consorzio EDIL STELLA - veniva rinvenuto un preventivo per alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della CUCIRINI RAMA dall'importo di 95.500 euro, poi abbassato a 86.000 euro: *"LUOG. CALI' C. – Sì. La provvista in banca la si ha dal versamento che viene fatto, che noi troviamo. Praticamente il 30 giugno... Noi acquisiamo questa documentazione all'interno della CUCIRINI RAMA di Concordia nella Secchia. Questa documentazione è relativa a dei lavori eseguiti dal consorzio EDIL STELLA. Questo preventivo che noi abbiamo acquisito è per lavori di rifacimento, alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della CUCIRINI RAMA. Il valore dell'importo è di 95.500 euro, che poi viene abbassato a 86.000. Ma in realtà, quando noi andiamo a recuperare la fatturazione e sentiamo sia il ragioniere, che si chiama Vanni Raimondi, sia il signor Affolter... Affolter è il ragioniere e Raimondi Vanni è il... viene acquisita la copia, la copia di questo bonifico. Praticamente dalla fattura si vede che emette fattura la CUCIRINI RAMA nei confronti del consorzio per un valore di 51.600 euro. Questi 51.600 euro, come da distinta, vengono accreditati al consorzio EDIL STELLA presso la Banca Popolare di Verona, Banco San Geminiano e San Prospero..."*

Dietro questa provvista, pagata da CUCURINI Rama, secondo la ricostruzione d'accusa, vi sarebbero denari provenienti MERCADANTE e VETERE Pierino. Venivano infatti registrate alcune conversazioni ambientali nel Fiat Doblò di Pierino VETERE dalle quali emergeva, secondo l'accusa, "*che i soldi in contanti venivano versati alla CUCIRINI RAMA e poi uscivano sottoforma di fattura.*"

Da queste intercettazioni ambientali è stato possibile, secondo la prospettazione d'accusa, ricostruire il meccanismo di trasformazione delle fatture in denaro. Il 27 giugno 211 VETERE Pierino e CAVEDO si incontravano presso il capannone del consorzio GENERAL CONTRACTOR GROUP in Castelvetro Piacentino (prog. 4893 RIT 1216/11) e CAVEDO, alle 11:28, contattava il ragioniere Affolter della CUCIRINI RAMA in merito ad un incontro che si doveva verificare il successivo giorno 30 successivo (prog. n. 1533 RIT 1458/11). Tuttavia, alle 11:36 VETERE Pierino - pur non avendo alcun legame con il consorzio - chiamava MERCADANTE Luigi confermandogli che il lavoro di Modena era fattibile e precisando che questo doveva essere effettuato in due *tranches* (prog. 4904 RIT 1216/11) "*La prima giovedì prossimo, di 43 metri quadrati e la seconda il giorno 20 luglio. Per quanto riguarda Modena, possiamo iniziare, però va fatto in due tranche il lavoro; Possiamo farlo uno per giovedì e l'altro massimo per il 20, il 21 luglio. Giovedì 43,44 metri sono pronti, poi gli altri 43,44 sono pronti entro il 20*"). Da questa conversazione emergeva, in tesi d'accusa, il funzionamento di questo meccanismo fraudolento: i due stavano parlando di denaro, perché, ha spiegato il teste, si sentivano contare le banconote in macchina, e dalla conversazione si appurava che questa provvista in denaro contante si formava in quanto veniva portato da MERCADANTE - che si tratteneva un parte rappresentativa del suo guadagno- a VETERE; costui insieme a CAVEDO portava il denaro a CUCIRINI RAMA (così come riscontrato dal GPS dei rispettivi telefoni). Tale società, dopo avere ricevuto il denaro, faceva uscire questi denari mediante assegni emessi a pagamento delle fatture false emesse dal consorzio EDIL

STELLA in relazione a fatture emesse dai "consorziati" ALOI e MACRI' che, a loro volta, fatturavano al consorzio EDILSTELLA rispetto al quale, ha ricordato il teste, la Guardia di Finanza di Cremona aveva accertato una molteplicità di fatturazioni per operazioni inesistenti per circa 8 milioni di euro, violazione tributaria per la quale era stata denunciata la titolare del consorzio Petrozza Stella:

P. – Noi dobbiamo capire come delle fatture diventano denaro.
LUOG. CALI' C. – Le fatture diventano denaro in questo modo qua: VETERE si appoggia a MERCADANTE Luigi; MERCADANTE Luigi porta il denaro, e questo viene spiegato nelle ambientali, porta il denaro e viene contato; questo denaro viene dato a VETERE, che ci guadagna una percentuale. Lo dice lui stesso nelle ambientali, è tutto trascritto nelle ambientali che vengono citate nel capo 122. Lui addirittura fa la cresta: Dammi 100 euro in più, damm 50 euro in più. Questo a MERCADANTE, il VETERE. Poi questo denaro viene...
P. Da MERCADANTE va a VETERE.
LUOG. CALI' C. – ...VETERE. VETERE e CAVEDO si recano alla CUCIRINI RAMA, e noi lo documentiamo non attraverso un servizio di OCP, ma lo documentiamo attraverso la posizione dei loro telefoni. E poi con la posizione dei loro telefoni e con le telefonate che noi abbiamo intercettato viene ricostruito – perché è un fatto che è stato ricostruito – anche con l'acquisizione degli atti che noi prendiamo all'interno dell'azienda, che è l'azienda committente di lavori al consorzio EDIL STELLA, in questo caso la CUCIRINI RAMA, che deve fare uno pseudo-lavoro di intonacatura, c'è esattamente quello che doveva fare. E praticamente lì si vede anche dalle telefonate che loro portano i soldi in nero, questi soldi entrano nella CUCIRINI RAMA. Dalla CUCIRINI RAMA poi escono attraverso assegni.
P. – A fronte di fatture.
LUOG. CALI' C. – A fronte di fatture documentate
P. – Emesse dal consorzio?
LUOG. CALI' C. – Sì. Quindi praticamente noi registriamo .. Il consorzio fa la fattura alla CUCIRINI RAMA perché gli ha fatto i lavori, ma i lavori non sono mai esistiti. Motivo per il quale i soldi...
P. Quest'affermazione da cosa la ricavate?
LUOG. CALI' C. – Dalle dichiarazioni rese. Dalle intercettazioni e soprattutto da quello che hanno dichiarato i testi. Il ragioniere, anche nelle telefonate...
P. – Il ragioniere di CUCIRINI RAMA?
LUOG. CALI' C. – ...di CUCIRINI RAMA, cerca il timbro: Mi porti il timbro...
P. – Come si chiama questo ragioniere?
LUOG. CALI' C. – Si chiama Affolter, mentre il titolare si chiama Raimondi Vanni. Sono stati sentiti, sono loro che ci danno la documentazione.
...
P. – Quindi, ricapitolando, CUCIRINI RAMA paga fatture emesse da ALOI e Macrì...
LUOG. CALI' C – .. e dal consorzio, perché è il consorzio che le emette.
P. – Il consorzio emette le fatture per lavori fatti. Quindi ALOI e Macrì fatturano il consorzio.
LUOG. CALI' C. – Sì. E il consorzio fattura a...

P. – ...a CUCIRINI RAMA. E quindi, a questo punto, ALOI e Macrì fatturano al consorzio, il consorzio alla CUCIRINI RAMA, CUCIRINI RAMA fa il bonifico sul conto del consorzio.
LUOG. CALI' C. – Benissimo. I soldi arrivano al consorzio. Ma quello che è importante è che CAVEDO, questi lavori, non li ha mai fatti, perché CAVEDO non è mai andato a lavorare alla CUCIRINI RAMA. Non abbiamo mai, nel corso...

Tra documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza di Cremona presso gli uffici della CUCIRINI RAMA e relativa agli acquisti effettuati nel 2011 dal consorzio EDIL STELLA venivano rinvenute le seguenti fatture:
- fattura n 9 del 27.6.2011, il cui fornitore è ALOI Giuseppe, del valore di 26.375 euro. con un totale di Iva di 5.272 euro, per un importo complessivo di 31.650 euro, corrispondenti alla somma rinvenuta dai Carabinieri sul conto di EDIL STELLA e poi prelevati, con la forza della minaccia. da MIGALE. Ed invero, una volta pervenuto il denaro, al consorzio EDIL STELLA, il CAVEDO veniva immediatamente informato, molto probabilmente, dal direttore della banca al quale CAVEDO dava disposizione, dietro minaccia, di potere incassare la somma di circa 31 mila euro e di consegnare l'assegno a MIGALE. Da qui seguivano la telefonata di VILLIRILLO nella quale affermava: *"In nome e per conto di quello che io rappresento qui in Emilia, vengo e te lo spiego"* nonchè gli incontri chiarificatori indicati. ;
- fattura n. 7 del 31.8.2011 dell'importo di 19.950 euro, comprensivo di IVA emessa dal consorzio EDIL STELLA di Cremona alla CUCIRINI RAMA S r.l.. Tale fattura recava *"Si emette fattura a saldo per i lavori eseguiti nel vostro stabilimento di Concordia, come da preventivo del 10/01/2011"*. Il MACRÌ, ha spiegato il teste, era nipote di GRANDE ARACRI Nicolino (un parente acquisito in quanto sposato con Stella, una figlia di GRANDE ARACRI Rosario);
- bonifico del 13.9.2011 inviato via fax dalla CUCIRINI RAMA alla Banca Popolare di Verona, agenzia di Mirandola (Modena) diretto al consorzio EDIL STELLA, per il valore di 51.600, a saldo della fattura numero 7 del 31.8.2011, e la valuta era del 14.9.2011, il 14 settembre.

Queste le conversazioni telefoniche più importanti intercorse tra VETERE Pierino e MERCADANTE Luigi in relazione alla fatturazione per operazione inesistente in oggetto indicate dall'Accusa: prog. 484 RIT 1223/11 propedeutica all'incontro del 28 giugno 2011; prog. 486 RIT 1223/11; prog.1659 RIT 1458/11; prog. 1677 RIT 1458/11; prog. 1756 RIT 1458/11; prog. 5628 RIT 1216/11; prog. 1794 e 1799 RIT 1458/11; prog. 1810, 1809 RIT 1458/11; prog. 5643 RIT 1216/11; prog. 1833 RIT 1458/11; prog. 1836, 1840 RIT 1458/11; prog. 1889, 1888 RIT 1458/11; prog. 6064, 7901, 6531, 6635, 6641 RIT 1216/11; prog. 6676 e la 6671 RIT 1216/11; prog. 6712, 6713, 6717 RIT 1216/11; prog. 6719, 6727, 6732, 6733, 6769, 6770 RIT 1216/11; Prog. 10510, 10657, 10665, 10671, 10676, 10714 RIT 1216/11; prog. 10718, 10720, 10723 RIT 1216/11; prog. 10730,10762 RIT 1216/11; prog. 10765, 10771, 10781 RIT 1216/11, 10812, 10833, 10846 RIT 1216/11; prog. 10875, 10876 RIT 1216/11; prog. 10892, 10908, 10909, 10911, 10981, 10984, 10992, 10995, 10997, 11006 RIT 1216/11; prog. 11069, 11086 RIT 1216/11

Sulla base delle intercettazioni captate e della documentazione raccolta veniva accertata, nella prospettiva d'accusa, un'altra fatturazione falsa svolta con la società TORRI ISOLARI di tale Torri Giulio, ditta della provincia di Brescia

Il Luogotenente Calì ha inoltre spiegato che il rapporto di CAVEDO con VILLIRILLO ROMOLO inerisce la circolazione di contante messo a disposizione di quest'ultimo al consorzio EDIL STELLA, sia nel periodo precedente che in quello successivo alla sua carcerazione, che lo vedeva presente a Castelvetro Piacentino. Ed invero, secondo la prospettazione d'accusa, nelle intercettazioni telefoniche i due soggetti parlavano solo ed esclusivamente di denaro: VILLIRILLO forniva il denaro al consorzio di CAVEDO in quanto costui si interfacciava con i VETERE. Egli rappresentava il trait d'union tra VILLIRILLO e i VETERE che avrebbero rappresentato prima e dopo l'arresto di VILLIRILLO la sua espressione sul territorio piacentino, anche in ragione del rapporto di parentela che intercorreva tra loro, e del fatto che dopo la sua scarcerazione VILLIRILLO si era rifugiato a Castelvetro Piacentino per raccogliere i denari che deve restituire a GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. 83, 84, 119, 120; Cap. VII, capo 78 e Cap. XIII Affare Oppido).
Ciò emergerebbe da una serie di conversazioni telefoniche: prog. n. 1482, 1486, 1487, 1566 RIT 1216/11 relative alla asserita falsa fatturazione con TORRI Solari. A queste si aggiungerebbero, poi, le ambientali tra MERCADANTE Luigi (detto Gino) e VETERE Pierino: prog. 74 RIT 1223/11, ambientale installata all'interno del Doblò del VETERE Pierino; prog. n. 5270, 9535 e 9589 RIT 1216/11 di VETERE Pierino; prog. 9666, 9669, 9670 RIT 1216/11; prog. 9678, 9775, 9777 RIT 1216/11; prog. 1428 RIT 1223/11.

Il teste ha quindi riferito che il consorzio veniva sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza dal quale era scaturito un accertamento con una denuncia a piede libero di: Petrozza Stella, titolare del consorzio; CAVEDO Maurizio, rappresentante tra il 14.1.2010 ed il 8.2.2010, all'epoca ancora in servizio presso la Questura di Reggio Emilia; Ruggero Domenico, legale rappresentante dall'8.2.2010; Camagnini Zaira, legale rappresentante dal 2009 al 2010 (cfr. verbale di constatazione della Guardia di Finanza analizzato dalla perizia).

11.1. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Cremona
Proprio in riferimento alle verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona in relazione agli imputati CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino e RUGGIERO è stato sentito il Maresciallo Nocerino (la relativa documentazione è stata prodotta all'udienza del 27.3.2018, DVD 2): *"L'attività di verifica fatta nei confronti di questa società cremonese, la REBOANI PAVIMENTI, che trattava di pavimentazione era partita da segnalazione di operazioni sospette, perché una serie di clienti di società, di origine calabrese, che ci erano stati segnalati sempre con segnalazione di operazioni sospette, puntualmente due o tre volte alla settimana facevano costanti prelevamenti in contanti presso le banche. E quindi noi abbiamo aperto una verifica nei confronti di questa società cremonese, il CONSORZIO EDILSTELLA, rappresentato da CAVEDO, Petrozza Stella e Ruggiero Domenico". "Da questa società è stato accertato che il CONSORZIO aveva emesso e/o ricevuto fatture da quest'altra società (la REBOANI). E quindi abbiamo proceduto a fare verifiche anche nei confronti del*

CONSORZIO EDILSTELLA, scoprendo che in effetti il CONSORZIO era semplicemente una cartiera, perché intanto non presentava dichiarazioni, non aveva dipendenti, abbiamo ascoltato una serie di persone che sulla carta avevano avuto rapporti commerciali con il CONSORZIO e tutti disconoscevano [abbiamo sentito Diletto Alfonso, Arabia Pietro, Palmisano Pietro, ALOI Giuseppe, Talarico Vincenzo, Olivo Salvatore e Liberti Domenico] queste fatture che erano state acquisite alla verifica. (verb Sten ud 19.10.2016 pag 112-113).
"L'attività di verifica è cominciata il 14 giugno del 2011, abbiamo contestato violazioni che riguardano gli anni dal 2008 al 2011.Noi abbiamo contestato FOI, fatturazioni per operazioni inesistenti ricevute dal CONSORZIO EDILSTELLA, per il 2008 aveva registrato 3 milioni e 977 e rotti di fatture per operazioni inesistenti, nel 2009 2 milioni e 250 circa, nel 2010 ancora altri 2 milioni e 212, e anche nel 2011 sono state contestate fatture registrate per 196 milioni e rotti. Mentre sempre dal 2008 sono state contestate un totale di 8 milioni e 7 di fatture per operazioni inesistenti emesse, annualmente nel 2008 3 milioni e 9, nel 2009 2 milioni e 3, nel 2010 2 milioni e 2"

11.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore

Alla ricostruzione effettuata dagli ufficiali e sotto ufficiali di polizia giudiziaria si è aggiunta, nel corso del processo, la testimonianza del collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore che, alle udienze del 20.11.2017 e del 28.11.2017, ha indicato, definito la attività di falsa fatturazione come una delle principali attività del sodalizio ed ha quindi ricostruito, dal punto di vista storico, il legame tra VILLIRILLO Romolo e CAVEDO Maurizio. In particolare VILLIRILLO Romolo si era interessato alla vicenda tra CAVEDO e MIGALE, che traeva origine da un grosso ammanco nella società VE.LE. COSTRUZIONI srl gestita da VETERE Rosario e suo cognato LE ROSE Luigi (ai quali LAMANNA e VILLIRILLO avevano affidato del denaro da reinvestire). Per riuscire in tale intento, VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco avevano incaricato MUTO Luigi detto "Rocco ù Cignatu" di innescare un imponente giro di fatturazioni per operazioni inesistenti allo scopo di trarre ricchezza dal reimpiego dei capitali di provenienza illecita a disposizione degli appartenenti al sodalizio. A tale fine, ha detto il collaboratore, era stata creata la società IMMOBILIARE DEL BOSCO. La morte di MUTO Luigi, avvenuta in un sinistro stradale causò uno scompenso negli equilibri all'interno del sodalizio dovuto sia a pregressi rapporti economici irrisolti che a questioni di parentela. Qui si inerisce, appunto, proprio la vicenda MIGALE-CAVEDO (di cui hanno riferito i testi di polizia giudiziaria) che determinò l'intervento di VILLIRILLO Romolo e di LAMANNA Francesco, in quanto i denari che gestivano i VETERE e CAVEDO – rimasto nel sistema in quanto già uomo di Rocco Cignato e che procurava le aziende per le operazioni illecite - per la falsa fatturazione, erano denari del sodalizio. Non solo. Dopo la morte di Rocco "'u Cignato", nel 2010 si tenne proprio una riunione di 'ndrangheta per trovare il modo di fare riprendere l'operatività del sistema alla quale partecipavano anche DILETTO e SARCONE. Il collaboratore ha quindi spiegato quali erano le società ed i soggetti coinvolti: in particolare CAVEDO, ALOI, MERCADANTE e RUGGIERO Giuseppe, nipote di Ruggiero Dramore nonché i suoi cugini, MUTO Antonio classe '78 e MUTO Luigi classe '75 con la società Multiservice srl.
Tra le società coinvolte, oltre a quelle riferibili ai soggetti indicati e alla CUCINIRAMA, vi erano anche quelle che erano inserite nel sistema di reimpiego di cui al precedente capo di

imputazione 119, ovverosia A.L. Costruzioni S.a.s., di AIELLO Giuseppe, Nuova Euro Costruzioni S.n.c., di Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore (legati da rapporto di parentela) che operavano con VETERE, la EDIL BUILDING e LA MAGNOGLIA riferibili a MANCUSO, impresa individuale di GIULÀ Francesco, che operava con CAPPA Salvatore, la F.D.G. SERVICE S.r.l., nonché, ovviamente, il CONSORZIO EDIL STELLA di CAVEDO Maurizio formalmente nella titolarità di Stella Petrozza. Il collaboratore ha inoltre spiegato che tutti i soggetti coinvolti nel giro della falsa fatturazione erano perfettamente a conoscenza che si trattava di un meccanismo illecito organizzato da esponenti del sodalizio criminale e che tuttavia, la convenienza degli affari garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli. In modo analogo agivano gli intestatari fittizi delle loro società che garantivano il loro silenzio in cambio di una percentuale sulle operazioni effettuate. Talvolta, in mancanza della liquidità necessaria per le operazioni, le false fatture venivano scontate in banca, la quale anticipava i denari che, poi, dovevano essere restituiti in 90 giorni, con percentuali di interessi inferiori a quello che era il guadagno complessivo che potevano ottenere dalla disponibilità immediata del denaro contante, con il quale potevano commettere non solo falsa fatturazione ma anche altri illeciti, come l'usura. Il collaboratore ha, quindi, descritto alcune fatture per operazioni inesistenti e i mastrini di alcuni assegni da lui spontaneamente prodotti all'Ufficio del Pubblico Ministero indicando tra i soggetti coinvolti i fratelli SARCONE, MUTO Carmine, ALOI Giuseppe e VETERE Pierino. In particolare, costui, faceva fare la fattura da ALOI a MERCADANTE, ottenendo poi la restituzione del denaro, salvo il guadagno che si trattenevano gli altri due. Il collaboratore ha poi significativamente sottolineato alcuni dati fattuali descrittivi di alcuni punti di contatto tra il sistema organizzato sul piacentino e quello orchestrato al capo di imputazione 107. Ed invero Gangi Giovanni e ALOI Giuseppe nel fare alcune operazioni per fatturazioni inesistenti avevano ingenerato incomprensioni tra gli esponenti del sodalizio e, in particolare, con FLORO Vito Gianni, figura di riferimento di quel sistema e nei rapporti con Gangi, tanto da rendere necessaria una riunione risolutrice che si tenne nel capannone di Gangi alla sua presenza oltre che di FLORO VITO Gianni, COLACINO Michele, ALOI Giuseppe e, addirittura, di LAMANNA Francesco.

Si riporta, in quanto di fondamentale importanza, anche in relazione al capo 1, l'intero stralcio dei verbali delle udienze del 20.11.2018 e del 28.11.2017.

Udienza 20.11.2017

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, torno un attimo indietro, oggi ovviamente affrontiamo le questioni in premessa da un punto di vista generale. Lei ha detto che le attività della 'ndrangheta, a cui lei ha partecipato, erano la falsa fatturazione, l'usura, le estorsioni, ho capito bene?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Le truffe.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le truffe?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Truffe pure.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in particolare sulla falsa fatturazione, poiché non l'ha inventata la 'ndrangheta, vorrei chiederle qual era la particolarità che offriva il vostro gruppo nell'organizzare la falsa fatturazione?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente noi alle imprese che si faceva la fatturazione, imprese o anche soggetti, che si facevano, si portava persone dove la

'ndrangheta poteva garantire che se ci fossero stati dei controlli, questi se la sarebbero accollati loro, senza andare a fare danni anche alle imprese. Nel senso, non so se spiego bene, se veniva la finanza io dovevo dire sì, io non ho versato le imposte, in quanto mi trovavo a corto di soldi, quindi non li ho versati. Invece alla quale la fatturazione veniva già stabilita con le imprese in quanto dovevano tornargli il contante alle imprese che ci faceva fare la fattura.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, Muto, questa attività di fatturazione falsa di cui in questo processo si è parlato tantissime volte, era un'attività fatta spendendo i vostri numeri o no? Cioè intestate a voi o società intestate a altri? Avevate dei prestanome?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, si usavano società intestate a altri, non spendevamo mica il nostro nome. Alcune volte anche il nostro, ma le imprese volevano... non si fidavano di avere solo un nominativo, una sola impresa. Noi avevamo costruito questo, perché dovevano girare più di un'azienda.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI E i singoli che partecipavano all'attività, poi le chiederò conto precisamente di talune operazioni... Ma per i singoli che partecipavano c'era un vantaggio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, riprendevano la sua... Cioè spartivano la percentuale insieme a noi, ecco. Gli toccava una percentuale uguale a noi.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, delle persone che gravitavano intorno a Castelvetro Piacentino, in particolare i VETERE?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, i VETERE erano anche appartenenti alla 'ndrangheta già dal vecchio GRANDE DRAGO. In particolare, Rosario VETERE aveva rapporti con LAMANNA di vecchia data e anche suo cognato, che era Gino Lerose.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E VETERE Pierino lei lo ha conosciuto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È appartenente alla 'ndrangheta? Ha avuto rapporti con voi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì, VETERE Pierino, diciamo, avevamo sempre rapporti stretti, con me e... lui riferiva a me e io riferivo a LAMANNA di quanto si operava.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ecco, c'era un gruppo che operava nel piacentino e che attraverso di lei faceva riferimento a LAMANNA?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, erano i VETERE insieme con... all'inizio c'era anche Muto Rocco, Muto Luigi detto Rocco Cignato, c'era il CRIVARO, c'erano...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dica sempre i nomi proprio. CRIVARO, c'è un imputato di questo processo che si chiama CRIVARO...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, CRIVARO Gaetano, CRIVARO Antonio e i figli di CRIVARO Gaetano che si chiamano Alessio, che uno era il genero di Rocco, di Muto Luigi, detto Rocco cignato, e l'altro Franco si chiama. Poi c'erano altri due fratelli che non hanno lo stesso cognome ma sono fratelli di questi CRIVARO, i Fontese, una roba del genere, uno Ciccio e uno Salvatore, se non vado errato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta e dei VETERE lei ha detto...

. . . . . .

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Poi si era aggiunto anche CAVEDO Maurizio che era persona di fiducia di Rocco, di Muto Luigi, detto Rocco cignato.
PRESIDENTE – Un attimo, vuole ripetere questo nome che non è stato capito bene?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Muto Luigi detto Rocco cignato.
PRESIDENTE – Detto Rocco?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, ha detto un Maurizio.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Cignato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che non ha capito è quello che si chiama Maurizio.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Maurizio CAVEDO, CAVEDO Maurizio.
PRESIDENTE – Maurizio CAVEDO.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, CAVEDO, CAVEDO. Poliziotto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Poliziotto dico.
PRESIDENTE – Poliziotto. Questo era dentro a tutti gli effetti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, era l'uomo di fiducia di questo Muto Luigi, detto Rocco, alla quale gli prendeva le schede telefoniche a suo nome di modo che non potevano essere intercettate.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè scusi, CAVEDO prendeva le schede da dare a Muto Rocco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì, le schede telefoniche che usava Muto Luigi, detto Rocco, erano intestate a CAVEDO Maurizio. Me lo disse a me Muto Luigi, detto Rocco cignato, che così non le potevano intercettare. Questo diceva lui. Poi c'erano altri parenti, i Petrozza, i Mancuso, che erano tutto un gruppo che aveva creato Rocco... io per semplificare dico Muto Rocco cignato, se no devo dire sempre Muto Luigi, detto Rocco cignato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Però i reati sono esimi i suoi, quindi andiamo sul presente Muto, diciamo su quelli più recenti rispetto al suo arresto. Lei ci ha detto che è deceduto questo Muto Luigi, nel 2010 ha detto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE Sì sì, è deceduto in un incidente e fu un...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prego?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, dico fu poi un casino perché è morto, diciamo, come si può dire? È morto spiazzando tutti, è morto di colpo facendo un incidente e ci furono tanti disguidi che poi portarono a delle diatribe da risolversi, quella che ci fu tra MIGALE e... perché anche MIGALE non l'abbiamo detto, MIGALE Vincenzo e CAVEDO nel quale dovette intervenire VILLIRILLO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, tra VILLIRILLO e i VETERE ci sono rapporti di parentela? E ci dica quali.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, Rosario VETERE è zio di VILLIRILLO Romolo e lo stesso Luigi Lerose, detto Gino, sono tutti e due zii di Romolo VILLIRILLO.

Udienza 28.11.2017

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, torno alla vicenda Castelvetro Piacentino e vicenda VILLIRILLO, gliele lego in base a quello che lei ci ha detto la volta scorsa.

e cioè che LAMANNA, ci ho detto lei l'altra volta, dopo che appare all'evidenza che è c'è stata una mala gestio, che c'è stata una appropriazione dalla cosca da parte di VILLIRILLO, intendendo della cosca di Cutro, lei ci ha detto che ha incominciato a sospettare che la stessa cosa, la stessa infedeltà, l'avesse avuta in relazione ad affari che su gestiva con voi. È corretto questo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questi affari di che natura erano?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se avevano una società, VETERE Rosario... ah, i due zii diciamo, che poi sono i due zii di VILLIRILLO. VILLIRILLO aveva dato dei capitali da reinvestire, cosa che poi ci fu anche uno screzio, perché lo zio, lo dico, non l'ho detto, Luigi Lerose e Rosario VETERE sono cognati, hanno sposato due sorelle e sono tutti e due, tramite la moglie di VILLIRILLO Romolo, e le mogli, sono diciamo... è nipote acquisito VILLIRILLO Romolo. F. VILLIRILLO aveva dato dei capitoli da impiegare ai due zii, sempre insieme a LAMANNA.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dica sempre i nomi. Abbiamo capito, ma ci dica i nomi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – VETERE Rosario e Lerose Luigi, Gino. Da noi detto Gino Lerose. La società era i.: Vele S.r.l.. Non si capiva chi si era appropriato dei soldi, mancavano, dovevano restituire dei soldi che non si potevano, in quanto c'era anche la crisi e si era bloccato un po' il mercato, non riuscivano a sbloccare delle vendite e nello screzio che ebbero VETERE Rosario e Gino Lerose, Luigi, si arrivò ad una conclusione che si dovettero ritirare le proprietà, se le passarono tutti i VETERE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, le vorrei chiedere in maniera diretta che tipo di decisioni, o meglio chi prendeva le decisioni in relazione a questo meccanismo di falsa fatturazione, in cui lei aveva la parte organizzativa? Le prendevate qui o dovevate chiedere? Ad esempio, il rapporto con Grande Aracri, sul giro di false fatture, che lei ci ha sintetizzato...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. Nemmeno, secondo me, dico io... no, dico, non secondo: nemmeno sapeva di quello che si faceva qua, il Grande Aracri.

.....

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Buon pomeriggio Muto. Vorrei adesso affrontare con lei l'argomento delle false fatture, della falsa fatturazione, come delitto di cui lei ci ha già riferito in via generale. Le chiederei di ricostruirmi, per quanto riesce, quanto avvenuto in particolare. Lei ha citato più volte le vicende riguardavano e hanno riguardato Muto Rocco, detto Cignato, di Cremona; alla morte di costui lei ha già detto di aver ricollegato una fase traumatica del sistema. Vuole partire da qui e dirci che cosa successe, chi partecipava allora, quali furono le decisioni? Ci fu una riunione, a seguito del decesso di costui, per ristrutturare il giro?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Praticamente diciamo che nella morte spiazzata, che fece questo Muto Luigi, detto Rocco Cignato, volevano...

PRESIDENTE – Quand'è avvenuta questa morte, scusi? Collochiamola nel tempo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel 2010, se non vado errato. Estate 2010. Praticamente questa persona morì in un incidente e non è che ho potuto avvisare nessuno, quindi ci fu un po' di squilibrio, diciamo. Voleva prendere il posto, andare avanti suo genero, che era

CRIVARO Alessio, ma non era ancora... era persona giovane, non erano d'accordo le altre persone e quindi intervenne Diletto Alfonso, a fare una riunione, dove c'erano Sarcone e LAMANNA. E disse di mettere a posto le cose, che la famiglia la dovevano lasciare in pace, la moglie con i figli e il genero, che sarebbero usciti da questo giro

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi da una parte la decisione fu questa. Fu deciso anche chi doveva proseguire?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Diciamo che c'era, non so tutti però su CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino... i fratelli VETERE lo presero con loro, diciamo.

PRESIDENTE – "Lo presero con loro", chi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – CAVEDO Maurizio. In quanto CAVEDO Maurizio era già stato attinto da controlli della Finanza, quindi non poteva operare con il suo Consorzio Edil Stella, però procurava le imprese, a far sì che, tramite le imprese, i soggetti altri nostri si continuava a fare la fatturazione inesistente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei, la volta scorsa, ci aveva segnalato di un rapporto particolarmente stretto, o comunque ci aveva fatto un esempio, cioè quello del fatto che Muto Rocco usasse delle schede che gli procurava lo stesso CAVEDO.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, l'avevo già specificato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Esatto. E quindi quello che lei ci sta dicendo è che chi era legato con Muto Rocco poi si lega ai VETERE?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Lo tirarono dietro loro, i fratelli VETERE, in quanto già qualcosina... operavano già. Lo presero sotto il loro cospetto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci può dire i nomi dei VETERE? Perché, con i nomi dei fratelli, può sempre...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – VETERE Pierino e VETERE Rosario. Poi c'è VETERE Pasquale, ma lui si occupava più di lavoro.

UBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, VILLIRILLO, in questo, ebbe una qualche funzione: prima, dopo, durante?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Perché, nella diatriba che ci fu, praticamente Rosario VETERE, essendo lo zio di Romolo VILLIRILLO, doveva dare dei soldi a CAVEDO Maurizio; il quale CAVEDO Maurizio doveva dare dei soldi a Vincenzo MIGALE. Praticamente venne interpellato VILLIRILLO, da Rosario VETERE, per far sì, siccome i capitali che maneggiavano i VETERE erano anche i capitali della consorteria, si doveva far sì che CAVEDO... che i soldi che doveva dare CAVEDO a MIGALE, CAVEDO li voleva da VETERE, ecco. Allora ci fu la diatriba, che dovettero risolvere LAMANNA e VILLIRILLO Romolo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per dare un senso cronologico A quello che lei dice, nel 2010 muore Muto Rocco, il giro, organizzato intorno a lui, proprio per il fatto che la morte è improvvisa, ha un momento problematico. Ci fu quindi una riunione...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma perché c'erano molto elementi che erano proprio parenti di Muto Rocco, erano proprio cugini suoi, nipoti ed altre persone che... Quelli là erano in una fase di stallo, non sapevano come muoversi, in quanto si perdettero anche dei soldi in giro, perché era all'occorrente dei soldi che c'erano da prendere, di tutto, Muto Luigi, detto Rocco, che sapeva tutto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In questo frangente l'intervento di Diletto, Sarcone e LAMANNA, come si pone? È uno degli esempi che lei ci ha fatto di direzione del sodalizio, che senso ha che intervengono loro tre?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché diciamo che l'appoggio su Muto Luigi, detto Rocco, lo davano Sarcone Nicolino, Diletto Alfonso e LAMANNA Francesco, in quanto alcune ditte erano legate ai nostri soggetti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei è stato testimone del periodo subito seguente, poiché lei ci ha raccontato di avere iniziato la sua collaborazione più stretta con LAMANNA proprio nel 2010, quindi è testimone diretto di quello che avvenne dopo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. In alcune circostanze ho fatto anche qualche porta ambasciate, sempre tra Sarcone Nicolino e questo Muto Luigi, detto Rocco
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo, prima della sua morte. Rispetto a quello che è avvenuto dopo, in particolare intorno a Castelvetro Piacentino e intorno ai VETERE, lei che cosa ci può riferire? Siamo parlando sempre delle operazioni della natura che ci ha descritto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Come le ho detto, CAVEDO aveva alcune ditte, che lui aveva .. prima dico forniva lui, come cliente, facendo lui la fatturazione, secondariamente, non potendolo fare, le dirottava a VETERE. E VETERE, a sua volta, faceva fare le fatture all'ALOI, a MERCADANTE e ad altri soggetti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ricorda il nome di qualcuna di queste società?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di chi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei dice che CAVEDO, praticamente...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Va bene. Una era la Cucirama. Cucine Rama. E poi ce n'erano tante, non posso ricordarmele. Io nemmeno me le ricordo, devo essere sincero.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi lei dice, Muto, che CAVEDO dirottò, sostanzialmente, delle società che...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma anche perché anche lui guadagnava la sua percentuale, non è che dirottava gratis.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perfetto. Comunque le società che partecipavano prima, attraverso CAVEDO, al giro che aveva come centro il Cignato, poi vengono da CAVEDO portate nel giro di Castelvetro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È corretto questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma qualcosa si faceva anche quando c'era... già si faceva pure prima, quando c'era Muto Luigi, detto Rocco. Però, diciamo, dalla sua morte è come se si sono spostati definitivi su VETERE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci può fare qualche nome? Lei prima ha fatto qualche nome, se ce li può fare? Ha detto ALOI Giuseppe, MERCADANTE, se non sbaglio...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Poi c'erano due fratelli Ruggiero, che sono i nipoti di Dramore Ruggiero. Ed altri... c'era un certo Giampiero Arabbia ed anche i miei cugini.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Inteso i Curcio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. I Curcio. Anche la Multiservice, riconducibile a Muto Luigi '75, a Muto Antonio '78.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, glielo richiedo, perché l'ho fatto in interrogatorio e lo rifaccio anche ora: le società che sto per dirle, mi dica se le sono familiari, se ed in che modo fossero collegate. La Innovazioni S.r.l. la conosce?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo di questa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La A.L. Costruzioni S.a.s., di Aiello Giuseppe?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì. Questa era una società che operava con VETERE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nuova Euro Costruzioni S.n.c., di Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, era un'altra società che operava. Lerose Salvatore, se non sbaglio, era lo zio di Lerose Francesco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La Edil Building S.r.l., con sede in Soliera di Modena?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Edil Building sì, era società che, se non sbaglio, aveva a che fare con Mancuso. Una roba del genere.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'impresa individuale Gullà Francesco?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Gullà era colui che operava con Cappa Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La F.D.G. Service S.r.l.?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo chi era, comunque tutte queste società sono diciamo di fatturazione inesistente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Magnolia S.r.l.?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Magnolia, se non mi sbaglio, sempre di Modena era.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, di Modena.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – È riconducibile a Mancuso pure.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La Siri S.r.l.?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La Edil Planet S.r.l.?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Edil Planet mi dice qualcosa, però adesso non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per il Collegio faccio riferimento al capo 119, che è un contestato reimpiego. Lei ci ha già parlato, o meglio ci ha già detto di sapere che cos'è e che esiste il Consorzio Edil Stella, ce lo conferma?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. È riconducibile a CAVEDO Maurizio. La moglie era a capo, che si chiama Stella Petrozza.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La moglie poi ha dovuto abbandonare è c'è formalmente, è sempre rimasta? C'è stato un fattore... lei l'altra volta ci ha parlato di indagini che sono avvenute, oltre a questo tutto del Muto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, l'ho già spiegato. Fu attenzionata perché fu beccato tutto il sistema della Rebuoni Pavimenti di Cremona. Era lì che maggiormente si andava a fare tutte... questo Rebuoni procurava le ditte pure per fare la fatturazione. Era, diciamo, l'epicentro della fatturazione questa Rebuoni, alla quale furono beccati il Consorzio Edil Stella, i fratelli D'Angelo, parecchie persone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha detto più volte che uno degli elementi che rendevano conveniente, tra virgolette, la presenza della 'ndrangheta, in un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, mi permetto di definirlo io è l'omertà di chi viene coinvolto

IMPUTATO MUTO SALVATORE L'avevamo già detto l'altra volta pure.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Ci può fare degli esempi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché quando... l'avevo fatto pure l'esempio. Quando arrivavano i controlli della Finanza o di qualsiasi altra fonte, venivano chiamati e questi qua non dicevano mai di tutto questo sistema e in più si accollavano, dicendo che non è che erano accordi volti anche con la persona con cui si facevano le fatture, ma si accollavano tutto dicendo: non avevo possibilità di pagare le tasse, quindi strappavo le fatture.

PRESIDENTE – "Non avevo la possibilità di pagare le tasse e quindi"?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – E quindi evadevo il fisco, non versavo l'I.V.A..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per esempio. Lei ci ha appena detto del coinvolgimento dei fratelli D'Angelo in questa grossa indagine che più volte ha citato, che comunque non è avvenuta in Emilia.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Questi qua furono chiamati e furono escussi proprio al processo e loro dichiararono la vicissitudine così come l'ho spiegata io.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci può delimitare, questa è una domanda difficile ma è inevitabile: ci può delimitare l'ambito vostro, cioè degli 'ndranghetisti che operavano falsa fatturazione, rispetto all'ambito dei terzi, che sapendo che voi eravate 'ndranghetisti, si facevano fare le fatture per fare un abbattimento dell'imponibile, eccetera?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questi qua venivano a conoscenza di questo nostro sistema e che ci si poteva fidare. Per dire, Muto Luigi, detto Rocco, quando si presentava, lui si presentava a nome di tutte le altre ditte, nei suoi conoscenti voglio dire, non è che andava... e di stare tranquillo, che non veniva mai svelato. E, in più, le precauzioni che si prendevano, non è che si usava solo una ditta, se ne usavano tante e quindi non è che trovi, per dire in un mese, cento fatture, tutte a nome tizio, troverai tizio, caio, sempronio e tutto il resto. E quindi versava meno sospetti, diciamo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, ci può spiegare in questo sistema che ruolo avevano? Lei ci ha già spiegato che non c'era alcuna contraddizione sul fatto che, laddove permanessero dei crediti, si potesse agire per via legale, questo non è un sinonimo negativo rispetto a quello che ci sta dicendo, quindi ci ha raccontato dei decreti ingiuntivi e quant'altro. Il ricorso al credito bancario o allo sconto fatture, era uno strumento considerato come fisiologicamente utilizzato, o no?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. A volte, quando si facevano queste operazioni, magari nel frattempo che dovevi aspettare avevi bisogno di altre fonti di soldi e facevamo questi anticipi fatture nelle banche. A volte... ma sempre tra di noi. Nel caso, io l'ho fatto per VETERE, e ve l'ho già riferito, che ci servivano non mi ricordo se venti o quarantamila euro, fece una fattura falsa VETERE a me, io la portai in banca, la feci scontare e poi gli portai i soldi, in modo da poterli reimpiegare e operare. E poi lui, quando arrivavano i novanta giorni e dovevano rientrare, li facemmo rientrare di nuovo in banca.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Di quale VETERE sta parlando?

IMPUTO MUTO SALVATORE – Di Venere Pierino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi in questo caso è uno sconto di una fattura per operazione inesistente, che però non determina una truffa alla banca? Cioè, alla fine del periodo veniva pagata in banca?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, non facevamo la truffa. Noi così usavamo i soldi perché così soldi ci portavano altri soldi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Guadagnavate di più in quei novanta giorni di quanto la banca vi chiedesse di interessi; è corretto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. A volte questo sistema – non ne abbiamo parlato – anche se dovevamo fare usura, veniva usato questo sistema, se non c'erano in quel momento possibilità, perché avevamo i capitali impegnati, ci facevamo sempre anticipare questi soldi dalla banca e noi, giustamente, con gli interessi avevamo da guadagnarci, più della banca.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quando dice noi, è sempre importante se ci dà una delimitazione?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Noi, per dire tutto il gruppo. Non è che questo lo facevamo solo a Cremona, era una cosa che si usava in tutta la consorteria.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che le chiedevo è se in banca andava una persona fisica o il rappresentante di una società? Oppure si mandava addirittura un terzo rappresentante di una società di comodo? Questi sono tutti esempi diversi.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, ma poi c'erano... le ditte non è che erano tutte a nome nostro. Noi gestivamo anche ditte dove mettevamo i prestanome, le teste di legno diciamo così. E, giustamente, in banca ci dovevano andare loro, però il sistema era quello.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il testa di legno, chiamato così brevemente, era uno che ci guadagnava od era uno obbligato?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, ci guadagnava la sua percentuale, ma era minima. Questa era gente che ormai campava alla giornata.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche questi qua, se venivano fermati, come voi, nelle vostre indagini poi avete, venivano beccati con soldi in contanti o venivano beccati dalla Finanza, questi qua davano delle risposte più che insufficienti, voglio dire: sì, non so, mi hanno intestato questa ditta, non so chi è, non lo conosco. Queste erano le risposte, deviavano sempre, non parlavano, non se la cantavano ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, Muto, lei ci ha prodotto, durante gli interrogatori, una serie di fatture, che le farei vedere, se il Collegio mi autorizza. Sono a video, poi le produrrò in cartaceo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di quali stiamo parlando?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso gliele faccio vedere, sono fatture della Maglso. Lei ce ne ha date un bel po'.
PRESIDENTE – Ci sono altre fatture ancora non prodotte? Sono agli atti queste fatture?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste ce le ha prodotte lui, durante l'interrogatorio.
PRESIDENTE – Quindi cose nuove sono?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Diciamo che non sono oggetto di contestazione, ma che lui ha usato, producendocele, per dare esempli... adesso glielo chiediamo. Muto, a breve dovrebbe vedere le fatture che ci ha dato. Muto, le vede?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste ce le ha consegnate durante l'interrogatorio del 23 ottobre.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente il soggetto sulla sinistra, se torna indietro lo facciamo vedere al Tribunale. Totò Carmine, artigiano edile, che è sulla sinistra, è persona di Cremona, fratello di Antonio Muto, ucciso per sbaglio alle Colonie Padane. Questo faceva fatture sulla mia società dove io abbattevo le imposte; in più serviva per togliere i soldi in contanti dalla banca, che poi questi contanti venivano usati per altre operazioni, sempre su altre ditte ed altre operazioni inesistenti.
PRESIDENTE – Microfono, per favore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non si sono sentite le ultime parole, Muto.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si usavano per fare altre operazioni ed altre fatture inesistenti, anche su altri nominativi. Questo soggetto ce l'abbiamo in un O.C.P., dove non so se era stato riconosciuto, comunque era per dimostrazione che era interno alla nostra consorteria ed era al corrente anche LAMANNA di questo soggetto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei, l'altra volta, ci ha parlato di un Muto Carmine, a cui era stato imputato il lavoro a Castelvetro; è lo stesso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È questo qua, sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mentre la Magiso è società formalmente ricollocabile a lei?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste fatture che lei ci ha dato, sono fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Anche quest'altro Muto Giulio, è quello che è stato condannato in abbreviato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello della pistola?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Anche queste sono fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È questa Cemat?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questa Cemat è riconducibile a Muto Luigi '75. Anche là poi non avevo le fatture, ma avevo detto anche la Multi Service, ci sono parecchie fatture e pagamenti dove sono tutte operazioni inesistenti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi tutte queste erano fatture che le servivano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Queste gliele ho date perché ce le avevo negli incartamenti miei, però ce ne sono altre
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dopo ci ha dato anche una serie... adesso volevo vedere se c'erano anche altri nomi, comunque le produrremo tutte, per dare un senso anche delle quantità. Il meccanismo per cui, ad esempio, in questo caso, lei utilizzava la sua

società, non una società di una testa di legno, per emettere una fattura per operazioni inesistenti, quindi per...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non la facevo io la fattura, la fattura la emetteva o Muto Carmine...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Si, mi scusi, ho invertito il senso.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – La fattura a me serviva per abbattere le imposte del fisco, ecco. E, in più, per togliere contanti dalla banca, che poi io facevo il bonifico a questi soggetti e questi qua prendevano i soldi in contanti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Ed il contante poi in che modo veniva utilizzato o riutilizzato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quei soldi poi, se c'era da fare un'operazione, faccio un esempio, da pinco, si portavano da pinco e pinco e faceva il bonifico a un'altra società o alla stessa, poi dipendeva come si operava.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi è corretto dire che questa operazione realizzava...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si facevano ripo le catene di Sant'Antonio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il primo passoggio è che attraverso una fattura come questa si realizzava del contante?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Del contante, si.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che poi poteva essere utilizzato o per reimmetterlo...

PRESIDENTE – A questo punto il contante a chi va in mano? Non certo a chi ha emesso la fattura falsa.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quello che aveva fatto la fattura, si prendeva la percentuale. Anche là, la percentuale... per dire, a Muto Carmine andava la percentuale della fattura che aveva emesso. Ma anche là era da spartire, ecco.

PRESIDENTE – Si, ma lei ha detto che era un percentuale minima.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, sì.

PRESIDENTE – E il capitale grosso a chi andava?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il capitale grosso veniva tornato diciamo a me e poi io lo rimpiegavo nelle altre operazioni.

PRESIDENTE – Ad esempio lo rimetteva in un altro conto corrente?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No. Per dire io poi li davo, faccio un esempio, o a Comat o a Multi Service. Queste facevano operazioni con pinco e loro..

PRESIDENTE – Ma questo pinco cos'è?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pinco Pallino.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Adesso non sto lì a dire un nome per un altro.

PRESIDENTE – Si, certo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – E questo tornava sempre... andavano sempre a ritirare alle Poste i soldi e tornava sempre il contante. Noi avevamo sempre il contante da reimpiegare in tante operazioni. Facendo così, facendolo spostare da un'impresa all'altra, a più prese, la percentuale veniva... insomma, faceva delle cifre consistenti poi.

PRESIDENTE – Certo, perché ogni volta si caricava l'I.V.A. e quindi c'era ogni volta un rimborso di I.V.A., un abbattimento.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché loro pagavano l'I.V.A. e noi l'I.V.A. non la registravamo e non lo pagavamo

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nel corso dello stesso interrogatorio ci ha dato numerosi mastrini di assegni, che sono stati consegnati da lei spontaneamente e vorrei che indicasse al Collegio il senso di questi mastrini e delle indicazioni che hanno. Le evidenziazioni sono sue, quelle che appaiono a video?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Alcuni erano assegni che io facevo. Uno, per dire, sto leggendo, a World House S.r.l., riconducibile ai Sarcone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi scusi, Muto, lei sa ricondurla a qualcuno in particolare dei Sarcone, o dice i Sarcone in genere?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Beh, Sarcone, per me... poi la società era gestita da tutti i fratelli Sarcone, però, in quel caso, so che se ne occupava Nicolino Sarcone con Procopio Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E qui lei ha fatto operazioni esistenti o anche operazioni inesistenti o solo operazioni inesistenti?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, qui c'è anche qualcosa di reale, ma ci sono anche inesistenti. Poi ce n'è qualcuna in cui c'è scritto il riferimento VETERE, ma poi c'è il nome ALOI. Non mi ricordo, è una di quelle, per dare dimostrazione a quello che dicevo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ne ha prodotte un sacco, adesso la trovo. Ce ne sono molte indicate a Muto Carmine.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PRESIDENTE – E c'è un modo, nel mastrino, per distinguere l'operazione vera dall'operazione falsa? Non aveva interesse a fare questa annotazione?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. Ma queste erano copie che mi trovavo nemmeno... me le trovavo così, perché io dei mastrini facevo le fotocopie, non perché volevo dimostrare.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi permetto di chiederle di conseguenza, poiché...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche pagamenti reali c'erano qua.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei fa riferimento a delle operazioni...

PRESIDENTE – Scusi, operazioni reali da parte di chi, di Muto Carmine, di Muto Giulio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, no. Di altri soggetti. Per dire del '92 Snc non c'entra niente.

PRESIDENTE – E come facciamo noi, che dobbiamo vedere queste cose, a capire quello che è il pagamento di una fattura proveniente da una cartiera da quella che è fattura che potrebbe essere vera o potrebbe essere falsa?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se andiamo a vedere, dov'è Muto Carmine è quasi tutto inesistente; dov'è Muto Giulio, è tutto inesistente.

PRESIDENTE – Ci dica quelle che sono sicuramente inesistenti?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Muto Carmine, Muto Giulio, Cemat se ce n'è, alcune della World House, Artel S.a.s., che era riconducibile a Capuani Davide, altro soggetto appartenente al sodalizio. Poi ce n'è una che faceva riferimento a VETERE, mi ricordo perché avevo portato queste perché volevo far vedere...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso gliele sto scorrendo tutte, Muto. Se le dicono qualcosa, ce lo dice, sennò andiamo avanti.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Avanti, avanti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste qui sono evidenziate da lei, ce le ha date lei evidenziate.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io non è che le vedo proprio chiare, ve lo dico. Eccolo, eccolo. Un po' su... no, giù, giù. In questa qua, vede in basso a destra, c'è scritto ALOI Giuseppe e VETERE, di 1.900 euro. Questa è l'operazione per... poi ce n'era un'altra.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi può spiegare il Ruolo e il rapporto tra ALOI Giuseppe e VETERE, per quanto è a sua conoscenza? E di VETERE dica pure il nome.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente VETERE Pierino, pure se faceva lavori reali, la fatturazione la faceva sotto questi nominativi, ecco.
PRESIDENTE – La faceva a questi nominativi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La faceva fare da ALOI Giuseppe, a MERCADANTE, in modo che non si pagava... si prendeva anche l'utile dell'I.V.A..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perché poi questi ALOI o MERCADANTE gli davano tutto, tranne una piccola percentuale, e loro non pagavano né l'I.V.A. né le imposte? Questo lei dice?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PRESIDENTE – E quindi anche quando faceva lavori reali, l'I.V.A. gli tornava indietro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E in più i soldi gli tornavano in contanti, che poteva...
PRESIDENTE – Sì, certo. Ma io sto dicendo se anche quando faceva lavori reali, cioè quando...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche quando faceva i lavori reali, sì.
PRESIDENTE – L'I.V.A. gli tornava indietro?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutto, anche il capitale.
PRESIDENTE – Il capitale no. Se ha fatto il lavoro, deve essere...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, anche il capitale. Se il lavoro l'ha fatto lui, gli andava tutto l'imponibile con la percentuale dell'I.V.A..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè, invece che diventare denaro della società, era imputato ad un terzo che non pagando né imposte né I.V.A. tratteneva il minimo e dava il contante, che diventava contante personale e non più...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È lo specchio, come l'ho detto io, alla mensa, all'asilo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello di Castelvetro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che avevo fatto il contratto. L'avevo fatto a Muto Carmine, in modo che io prendevo tutto l'imponibile, senza doverci pagare le tasse.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma lei, tanto per capire, cosa faceva, decideva lei chi doveva metterci il nome? Lei aveva questo potere, per conto di LAMANNA?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Sì, sì. Ma decidevamo... per dire, Muto Carmine l'avevo portato io e LAMANNA me lo approvava. Non so, io non l'ho vista, ce n'era un'altra.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per il Collegio segnalo che queste fatture che lui ci ha consegnato e questi mastrini non si ricollegano ad operazioni oggetto delle nostre contestazioni.
PRESIDENTE – Abbiamo capito, in un secondo momento.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sono dati che lui ci ha dati proprio durante l'interrogatorio.

PRESIDENTE – Esemplificative del meccanismo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Esattamente. Grazie Presidente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Per dare più chiarezza a quello che dicevo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È durato parecchio questo periodo. Comunque anche a noi disse 2012. Senta, vorrei tornare a CAVEDO Maurizio. Lei ci ha detto del suo rapporto con Muto, detto Cignato; le ho chiesto prima in relazione a due società, lei ci ha confermato che la Cucirini Roma da una parte, l'altra non la ricordava, può essere Torri Solare, che erano già risalenti...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, è Torri Solare.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Erano già società che erano inserite nel giro precedente, è corretto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma non so se in Torri Solare c'entrava CAVEDO, forse era società che aveva portato MIGALE Francesco, persona che è morta in un incidente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci disse letteralmente: "So che il rapporto tra CAVEDO e le società Cucirini Roma e Torri Solare sono risalenti già al periodo del Muto Rocco".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non che le avesse portate lui ma che erano già risalenti al periodo precedente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, risalenti già a prima. Ma ce n'erano tante che non mi ricordo, la maggior parte, se trovate, sono sul bresciano, sulla parte del Lago di Garda.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perfetto, per adesso facciamo l'Emilia. CAVEDO con chi operava in questo giro? E mi interessa soprattutto il periodo dopo il 2010.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'abbiamo già spiegato, dopo ché morto...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo, i nomi forse non li abbiamo fatti, non li ha fatti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – VETERE Pierino e VETERE Rosario, l'avevo già detto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa come si chiama la moglie di CAVEDO?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, Stella Petrozza. Ma diciamo che la moglie non seguiva niente, perché forse andava solo a prendere i soldi in banca o alle Poste, perché diciamo che quello che faceva tutto della società era CAVEDO. Però, essendo lui un poliziotto, non si metteva di persona, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che lei sappia, c'è un rapporto, e se lo conosce ci dica di quale genere, tra CAVEDO Maurizio e Fraglica Salvatore?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente mi avete fatto una domanda, se sapevo dell'arresto di CAVEDO nel Venezuela, per via di droga. E siccome...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No. Per la verità le sto chiedendo una serie di nominativi che furono interrogati da CAVEDO nel terminale della Polizia; ci dica lei. Le feci anche la domanda se sapeva dell'arresto per droga di CAVEDO. Veda lei, se le cose sono collegate, ce lo spieghi.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Vi dissi io che si parlava lì, eravamo io, LAMANNA, Vedere, che incontravamo questo Fraglica Salvatore, che VETERE Pierino mi disse che stavano facendo una società nel Venezuela, di quel confezionamento pesce congelato e

l'impostazione di questa fabbrica era questo Fraglica Salvatore. E VETERE spiegava a me come funzionava, cosa... Perché allora, nell'andare via dal bar, feci io la battuta a LAMANNA, dicendo: ma questi adesso si mettono a vendere i pesci? E mi disse LAMANNA che Fraglica faceva... non era la fabbrica che doveva fare ma era una copertura, perché questo è stato sempre un narcotrafficante di droga. E quindi era una copertura, perché in realtà dovevano fare spaccio di droga.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei in quale occasione vide VETERE che le parlò di questo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Al bar Beverly Hills, non mi ricordo per cosa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E c'era anche CAVEDO?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, si, c'era anche CAVEDO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Però questa cosa di CAVEDO gliela disse VETERE o gliela disse CAVEDO direttamente?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, VETERE mi disse che CAVEDO era interessato a fare la fabbrica, in quanto prendeva una liquidazione, la liquidazione da poliziotto e la voleva reinvestire per fare questa fabbrica. Però quando io gli dissi, che feci la battuta a LAMANNA, LAMANNA mi rispose che questi si stavano mettendo in tutt'altro che fare il pesce.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il Consorzio Artigiani Edili lo conosce? Glielo sto chiedendo adesso per la prima volta, Muto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi è nuovo, ma adesso non mi viene in mente. Se mi dà qualche dettaglio, magari.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sono sempre società, consulenze che noi accusiamo come abusive all'allora poliziotto CAVEDO. Di Consorzio Edil Stella abbiamo detto. Rebuani S.r.l.?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, il Consorzio Edil Stella, non so se l'ho detto, lo dico adesso, al novanta per cento era tutta roba falsa, non operava, non aveva nessuna attività, non aveva operai il Consorzio Edil Stella. Era messo in piedi proprio per la fatturazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è quello che contestiamo anche noi La Rebuani S.r.l. è la società di cui ci ha più volte detto lei, che era all'origine...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, di Giuseppe Rebuani.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E invece l'Immobiliare Del Bosco S.r.l. le dice nulla?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questa società era di uno stabile, fu fatta questa società perché lo stabile era delle Vele di Rosario VETERE e Luigi Lerose. Avevano uno stabile che poi, quando fecero questo, che misero a posto, che si portò tutto VETERE, lo diedero a Muto Luigi, detto Rocco, che era da finire e l'ha finito, sono state vendute tutte le case. E quindi, forse, è intestata al genero di Muto Luigi, detto Rocco: Alessio CRIVARO, se non vado errato.

....

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei conosceva, o ha conosciuto, o ha fatto attività di questo genere con Flora Vito Gianni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che so della vicenda, che fu tirato in ballo Colacino Michele, che aveva portato o fare fatturazioni da Gangi, come avevo già accennato l'altra volta

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci sintetizzi qual è stato il dato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che questo Colacino aveva reso partecipe di questa fatturazione LAMANNA, da Gangi. Ci fu uno screzio, dove andò anche a fare una fattura, un certo ALOI, e una volta andammo a Reggio Emilia, che ci chiamò Colacino, e dovemmo andare alla sede di questo Gangi, che io non conoscevo, e prima c'era... prima di intervenire Floro Vito Gianni, qua le fatturazioni false le gestiva Romolo VILLIRILLO, con Colacino Michele, perché Colacino Michele gli aveva presentato questo Gangi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi si fece questa riunione, ha detto, a seguito del problema che era sorto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Dovemmo andare da questo Gangi, nella sua sede, in fabbrica, per fare incontrare... arrivò questo ALOI, far sistemare una fatta che aveva dato, che aveva fatto a Gangi, e vidi che lì operava Floro Vito Gianni, che insomma si erano capiti male e quindi di fare operare a Floro Vito.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, se ho capito bene lei Gangi non lo conosceva; e quando l'ha conosciuto e può dire che è Gangi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io non lo conoscevo che si chiamava Gangi, anche se ero andato; io l'ho visto in auto poi che era lui e mi è venuta in mente tutta la situazione

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – ALOI che lei ci cita...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che lì ci lavorava non so se una cugina o la ragazza della cugina di VILLIRILLO, perché a volte si parlava e si tornava al discorso che VILLIRILLO era stato un po' allontanato. Allora Colacino, quando questa ragazza aveva portato dei caffè, ci fece segno di non parlare, in quanto era parente o la ragazza del suo parente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Qui ci sta descrivendo la riunione presso Gangi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Chi c'era, oltre a lei?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io, LAMANNA, Colacino e arrivò questo ALOI.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E Floro Vito Gianni c'era?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, non c'era. Però ci disse Colacino che, insomma...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi, nel verbale del 16 ottobre, disse...

PRESIDENTE – Prego.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il 16 ottobre lei ci disse, alla rilettura del verbale riassuntivo: "Precisa che in ufficio c'erano lui, LAMANNA, Floro Vito – si intendeva Gianni – Colacino e dopo un po' arrivò questo ALOI". Ci dica qual è il ricordo più corretto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Adesso che mi ricordo, c'era pure.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – ALOI può identificarlo più precisamente?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – ALOI Giuseppe è quello che faceva fatturazioni con VETERE, con noi ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il periodo, di questo problema che era sorto, qual è?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era il 2012, perché VILLIRILLO era stato... si parlava male un po' di VILLIRILLO, questo mi ricordo.

11.3. I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore

A riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore cl. 77, ha testimoniato, all'udienza del 28.12.2017 il Luogotenente Camillo Cali, facendo particolare riferimento al voluminoso materiale cartaceo ed informatico sequestrato a CAVEDO in occasione della perquisizione effettuata a suo carico il 19.11.2012 che, secondo l'accusa, riscontrerebbe in maniera puntuale le dichiarazioni del collaboratore.

Relativamente al sequestro del materiale su menzionato nei confronti di CAVEDO Maurizio in data 19.11.2012, si riportano i seguenti elementi che fanno riferimento al verbale di perquisizione e sequestro ed ai quali ha fatto specifico riferimento il Luogotenente Cali (cfr. produzioni 13.3.2018)

PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Avete fatto degli approfondimenti sulle dichiarazioni che ha fatto Muto, diciamo, sui rapporti tra CAVEDO Salvatore e i VETERE? Mi riferisco in particolare anche al capo 122. Ne ha riferito Muto all'udienza del 28 novembre del 2017 pagina 65.

TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Sì, abbiamo fatto anche qui un pezzo relativo... io anche qui una parte già ho deposto perché su... Quindi ho già deposto qui su CAVEDO, in relazione... Praticamente lui dice che ha parlato all'inizio dell'arresto in Venezuela di CAVEDO e quindi la storia relativa al traffico di droga col Venezuela di CAVEDO. In più, ha parlato di un personaggio che lui identifica in Frallica, cioè viene identificato in Frallica Salvatore, nato a Gela il 25/03/1962, che in un primo tempo era residente a Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza, poi si è trasferito ad Acquanegra Cremonese in provincia di Cremona. In relazione a queste dichiarazioni che ha fatto il collaboratore di Giustizia abbiamo, diciamo tra virgolette, riesumato un po' di atti che fatturazioni della Cucirini Roma, che era la ditta di Concordia sulla Secchia, per il quale CAVEDO con il Consorzio Edilstella, quindi anche con i VETERE, con l'altro Consorzio, facevano la falsa fatturazione e per il quale abbiamo acquisito già all'epoca la documentazione relativa alla falsa fatturazione, avevamo anche sentito i proprietari. Qui praticamente si inserisce anche, diciamo, uno sfogo che aveva, abbiamo trovato uno sfogo che aveva CAVEDO, dove praticamente lui ha fatto una... Cioè, li abbiamo trovato una specie di esposto dove lui dentro parlava un po' di tutti, cioè una specie di memoria, avevamo noi acquisito durante la perquisizione che feci all'epoca io, il 19/11/2012 a casa di CAVEDO Maurizio, cioè prima delle ordinanze di... Cioè durante l'indagine in corso. In quella circostanza, noi abbiamo acquisito una serie di... In quella perquisizione delegata dal Pubblico Ministero, abbiamo acquisito una serie di atti, di documentazione ma soprattutto di chiavette USB e computer che sono stati poi analizzati. Da questa praticamente... Quindi ho riesumato, diciamo, questa parte che avevo referiato al Pubblico Ministero già all'epoca e l'abbiamo, diciamo, riscontrato con le dichiarazioni che ha dato Muto: Muto parla praticamente di una società che è la Inter Fish, che è praticamente una società che ha costituito questo Frallica con il CAVEDO, ecco, è una società che importava pesce. Quindi riesumando, come le ripeto, i file che avevo già esaminato all'epoca, ho trovato, effettivamente, tutta questa corrispondenza,

questa fatturazione, si parla di migliaia di euro che praticamente sono state acquisite già all'epoca e depositate. Quindi ne ho fatto tra virgolette tesoro e le ho praticamente inserite a riscontro di queste dichiarazioni. Naturalmente, in queste dichiarazioni praticamente ci sono, in queste dichiarazioni vengono praticamente a collimare con tutto quello che ho trovato in quell'Hard-Disk, in quegli Hard-Disk del CAVEDO Maurizio, che come all'epoca sappiamo, faceva servizio presso la Polizia Stradale di Cremona. Ecco, in questa serie di situazioni, in questa serie di chiavette USB e Hard Disk c'è in realtà la storia del Consorzio Edilstella e quindi delle false fatturazioni che abbiamo poi esplicitato nelle informative con le intercettazioni e con tutto il materiale. Praticamente, c'è una sequenza logica di file dove il CAVEDO praticamente scriveva tutto, motivo per il quale ci sono tutto, addirittura delle lettere mandate al suo Avvocato all'epoca, dove praticamente scriveva alcune situazioni per recuperare dei soldi, la situazione relativa praticamente al Muto Luigi detto Rocco, poi deceduto in un incidente stradale, che era colui il quale faceva il giro della falsa fatturazione. Quindi la sua vicenda, di cui io ho già deposto in relazione alla questione che lui, il CAVEDO, aveva con MIGALE. Quindi praticamente è stato... praticamente in questa nota troverete, praticamente, degli screenshot di tutti i file più importanti che vanno a collimare con quasi tutto il capo 122, relativo praticamente anche alle false io la chiamo memoria, come quella che poi ho trovato nella perquisizione a seguito delle ordinanze del processo AEMILIA, quando praticamente ho trovato quello scritto fatto dalla moglie, il che ci conduce dopo ad una serie di intercettazioni per le quali ho già testimoniato e per il quale abbiamo trovato il laboratorio clandestino fatto dai fratelli Salerno in provincia di Cremona, dove era un laboratorio per la costruzione di benzocaina che era un precursore della cocaina, che poi veniva importata la cocaina dal Venezuela, dove lui poi era stato arrestato, praticamente all'aeroporto di Caracas e per il quale abbiamo tratto in arresto i fratelli Salerno Antonio ed Ercole. Ecco, in questa... diciamo memoria, praticamente ci sono tutti i passaggi del capo 22, cioè tutta praticamente la storia delle false fatturazioni che ho fatto i due consorzi che, come ho detto nelle mie testimonianze, erano i due contenitori dove convergevano praticamente tutti i lavori inesistenti che hanno fatto, ecco, con tutte le operazioni inesistenti, una di queste era la Cucirini Rama. Ecco, in questo file le ho riportate con dei link, ci sono dei collegamenti ipertestuali dove si può accedere sia al verbale di perquisizione, sia allo sviluppo, quindi al link dove ci sono praticamente gli assegni trovati, più che alle lettere con l'Avvocato, più alla storia con MIGALE Salvatore, oppure al viaggio in Venezuela, all'Inter Fish, cioè tutto collegato. Già all'epoca le avevamo depositate... Le avevamo già depositate a seguito delle varie informative, perché questo perquisizione, come le ripeto, è stata fatta prima delle ordinanze nel 2012.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però questo collegamento...

PRESIDENTE – È tutto materiale agli atti?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.

PRESIDENTE – Già agli atti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però questo ulteriore...

TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Questo ulteriore collegamento l'abbiamo fatto adesso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Esatto, cioè insomma, questo raffronto rispetto al capo 122.

TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Sì, questo qui praticamente collima il riscontro al capo 122, cioè con tutte le fatturazioni che ci sono state nel capo 122...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ci può far vedere, ad esempio, cosa intende per... Cioè la documentazione prodotta, diciamo il lavoro...
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Sì. Questa è la nota, ecco, ad esempio c'è il collegamento ipertestuale con l'Inter Fish e qui c'è la visura societaria dell'Inter Fish, di chi è, che è come ho detto di Frallica; la perquisizione... Qui ci sono ad esempio quelle, diciamo, le ho estrapolate da quei file che avevo già depositato, dove si vede che l'Inter Fish ha praticamente il commercio con paesi addirittura anche dell'Africa, con Dakar ad esempio qua, se non vado errato... C'è, sì, Dakar. Quindi abbiamo riesumato praticamente queste... ecco, come vede, prima la ditta, l'Inter Fish l'hanno creata a Castelvetro Piacentino via Fermi 2, questa via Fermi 2 era l'abitazione di Frallica Salvatore, che è vicino, sarà a 200 metri dall'abitazione di CAVEDO Maurizio. Ecco, qua ci sono i vari importi delle fatturazioni che loro facevano. Poi, come abbiamo detto, qui c'è il riscontro a quello che dice il collaboratore circa il coinvolgimento praticamente del giro del sistema delle false fatturazioni con il Consorzio Edilstella, che come ho già riferito, il Consorzio Edilstella è stato... Cioè la Petrozza Stella, moglie di CAVEDO Maurizio, è già stata condannata per falsa fatturazione a Cremona, dal Tribunale di Cremona, per un'indagine della Guardia di Finanza già nel, se non vado errato, 2011/2012, 2011 se non vado errato, come data.
PRESIDENTE – Questa sentenza è stata...
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Sì, queste sono già state prodotte queste cose, allorquando io ho testimoniato. Sono già state deposte queste qui. Come vedete in questo, lo allargo un po', questa è una... Quella lettera che abbiamo trovato, che le dico, dove lui racconta, il CAVEDO...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il memoriale.
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – Una specie, un primo memoriale, perché il secondo memoriale era quello della moglie...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ – ... Dopo il suo arresto in Venezuela. Questo ancora l'abbiamo trovato in quel novembre del 2012, dove lui spiega, è lui stesso che scrive nel suo computer e nelle sue chiavette spiega tutto il sistema delle false fatturazioni, che poi noi abbiamo trovato con i due consorzi, il giro delle false fatturazioni, chi presta soldi, chi non presta soldi, l'usura e le persone che sono vittime. Naturalmente, i personaggi che vengono citati in questo memoriale, sono tutti quelli che dice Muto ma che in realtà avevamo noi dalle intercettazioni, perché in tutte le intercettazioni compaiono, a partire da VILLIRILLO a MIGALE, ai CRIVARO e a tutto il resto dei personaggi. Naturalmente, come vedete, già all'epoca si fa riferimento ai Salerno, Salerno Antonio e Salerno Ercole, che sono praticamente: uno è Antonio il professore, che è stato arrestato a Cremona nel laboratorio e l'altro anche che è Salerno Ercole, il fratello. Naturalmente, Salerno Ercole era andato in Venezuela insieme a CAVEDO per il traffico, per l'acquisto delle partite di cocaina, mentre Salerno Ercole è rientrato in Italia, lui è stato... Cioè Ercole è passato lui no, perché è stato arrestato con le due valigie con i 13 chili di cocaina. Naturalmente ci sono tutti i collegamenti, abbiamo fatto i collegamenti ipertestuali per poter vedere a riscontro il laboratorio che abbiamo trovato. Se lo apro ci sono le foto del laboratorio, le parlavano di

questi Won nordcoreani, ne parlavano al telefono e abbiamo trovato le foto in una di queste chiavette, perquisizioni, gli arresti, l'arresto in Venezuela, perché abbiamo acquisito anche la sentenza del Tribunale venezuelano che l'ha condannato a CAVEDO ad anni 10 di reclusione. Qui ci sono tutta la serie, li abbiamo elencati per punti, come li avevo già fatto all'epoca, quindi ho fatto, diciamo, un semplice lavoro di copia-incolla in questa circostanza, perché erano stati ben descritti nella nota precedente dell'informativa, dove praticamente c'è tutto a riscontro, tutta la storia della falsa fatturazione che il CAVEDO faceva. Quindi in questo caso qua, è segnato per punti con tutti i collegamenti ipertestuali: si parla all'immobile Ca' del Bosco; vabbè, delle attività che in quel periodo c'erano, soprattutto, come vede, appalto di lavori edili tra il Consorzio Edilstella e la Cucirini Rama di Concordia della Secchia con un contratto di subappalto alla Mondo Trade S.r.l. di Parma. Naturalmente questo è il capo 122, ecco, questo punto qui è relativo al capo 122, cioè alla falsa fatturazione con la ditta di Concordia sulla Secchia. Poi c'è anche tutta una situazione, perché c'è una corrispondenza tra il CAVEDO e l'Avvocato Facente Marilena, che era all'epoca il suo Avvocato; ci sono anche due contratti fatti tra la Siri di VILLIRILLO Romolo e CAVEDO Maurizio, con addirittura un assegno intestato al Consorzio Edilstella dell'importo di 100 mila euro, datato 26/05/2012 e via via; quindi la storia del Consorzio poi si interseca a quella del Consorzio Edilstella con la Ve.Le. Costruzioni di cui parla anche il collaboratore di Giustizia, che è di VETERE Pierino e quindi dei fratelli VETERE, che è inserita anche nel Global Contractor Group, l'altra azienda, l'altro contenitore, chiamiamolo contenitore; addirittura, un contratto della vendita di un capannone tra CAVEDO e la ditta Siri di VILLIRILLO Romolo; vari timbri, abbiamo trovato dei timbri della Siri e della Euro Tech, cioè lì in queste chiavette c'è tutta questa, diciamo, documentazione, soprattutto fiscale; in più ricordo, che adesso lo troveremo, naturalmente lo troveremo dopo... documenti della Inter Fish inerenti sempre alla Cucirini Rama, sempre la stessa ditta che faceva la falsa fatturazione e soprattutto la storia dei Won, della moneta fuori corso nordcoreana che praticamente veniva fuori nel corso delle intercettazioni telefoniche che noi abbiamo sentito su CAVEDO e quindi in Castelvetro Piacentino. All'epoca c'era questa... cercavano in tutti i modi di vendere praticamente questi 130 milioni di Won, di valuta nordcoreana. In questo documento troverete praticamente le foto dei Won, che ne

nr. 9 buste relative a corrispondenza e documentazione bancaria, raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr 1;----//

nr. 1 busta bianca intestata alle Poste Italiane ed avente come destinatario PETROZZA Stella, contenente documentazione varia raccolta all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.2;-----//

agenda di colore verde della Banca Popolare dell'Emilia Romagna relativa all'anno 2007, raccolto all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.3;

istanza di ammissione al passivo del fallimento nr.3/2010 CLO EDILE SRL Euro 56.416,87, raccolta all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.4;-----//

un contratto di compravendita nr. 80192 di Rep. Nr. 25170 di raccolta stipulato da PETROZZA Raffaele e INNOVAZIONE SRL, raccolto all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.5----//

una busta bianca avente quale destinatario Avv. FACENTE Marilena di Parma raccolta all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.6;----//

documentazione varia inerente controversie civilistiche con l'Immobiliare Del Bosco raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.7 ;---//

una busta in plastica trasparente con documentazione varia con intestazione MEMORANDUM raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.8;-----//

un contratto di appalto di lavori edili stipulato tra la EDIL STELLA e la ditta CUCIRNI di Concordia sul Secchia (MO) composto da nr.13 fogli raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.9;-----//

una busta in plastica con all'interno documentazione cartacea con manoscritto l'intestazione FATTURA nr.50 del 13.07.2010 riguardante i rapporti finanziari con la ditta ARTE COSTRUZIONI SPA di Cremona raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.10 ;----//

busta in plastica contenente corrispondenza con la CREDIT R.AS ed altri istituti di credito raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.11;-//

busta in plastica contenente corrispondenza con l'Avv. PACENTE Marilena di Parma raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.12;--//

una cartella intestata "SPEDITE VIA E-MAIL" con all'interno varia corrispondenza fra cui quella con la ditta ARTE COSTRUZIONI SPA di Cremona raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.13;-----//

busta in plastica con all'interno un assegno della Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro (KR) avente nr. 0025185898-10 con importo compilato per Euro 100.000,00 a favore del Consorzio Edil Stella, emesso in Milano il 26.05.2012, con firma illeggibile; contratti di associazione in partecipazione, in due copie, indirizzati a CAVEDO Maurizio tra la SIRI SRL ed il destinatario: una visura camerale della SIRI SRL; lettera di richiesta di partecipazione all'acquisto e vendita di un capannone sito nel Comune di Reggio Emilia tipologia di investimento indirizzata a CAVEDO Maurizio da parte della SIRI SRL; busta bianca recante sul retro la dicitura manoscritta FOGLIO NR.2 contenente al suo interno nr. 1 assegno della UNICREDIT BANCA, filiale di Cremona, emesso in data 04.07.2011 per l'importo di Euro 18.600,00 tratto dal c/c nr. 3552874620-09 a firma di CAVEDO Maurizio, un assegno della UNICREDIT BANCA, filiale di Cremona senza data per l'importo di Euro 48.100,00 tratto dal c/c nr. 3540405364-02 a firma di CAVEDO Maurizio e nr. 1 assegno avente nr. 1647996807-02, emesso dalla UBI BANCO di BRESCIA, filiale di Cremona senza data per l'importo di Euro 48.000,00 tratto dal c/c 5506, a firma di CAVEDO Maurizio raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.14;-----//

fascicolo intestato alla UNICREDIT piazza Libertà di Cremona con all'interno varia documentazione raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.15;---//

contratto privato tra le parti stipulato da CAVEDO Maurizio e la ditta SIRI SRL nella persona del suo legale rappresentante VILLIRILLO Romolo datato 28 marzo 2011, con annessi due post-it recanti i timbri della ditta EUROTEK SRL e la ditta SIRI SRL raccolto all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.16;----//

contabilità bancarie e corrispondenza con il commercialista Gusberti relativa alla pratica equitalia nr. 6753CR relativa ai rapporti fra il Consorzio Edil Stella e MANCUSO Giovanni raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.17;-//

una valigetta di colore nero contenente un pc portatile marca HP PAVILION DV 1000 con identificativo S/N CNF5090845 p/n PS608EA#ABZ,-----//
un cd marca Fujifilm con scritta a pennarello "Foto Casa al Mare Rocco";----//
un fascicolo con scritto "AG. DEBITI MILANO PROTESTI", con all'interno manoscritti riferiti a fatture emesse raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.23,----//
un PC marca ACER s/n ID 00900739525, con cavo di alimentazione;----//
una pen drive marca Datatravel da 8 gb ed una chiavetta USB del gestore 3 per collegamento ad internet;----//
due manoscritti intestati a VALERIO Giuseppe ed una comunicazione e-mail con tale Micaela Pia Cremonesi raccolti all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.26;----//
una pen drive di colore rosso e nero marca SANDISK;----//
un manoscritto composto da due fogli protocollo, con inizio " VISTA LA SITUAZIONE " e fine "CRIVARO ALESSIO".-----//

11.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sulla base delle prove indicate e di quelle portate in dibattimento può innanzitutto ritenersi dimostrata la sussistenza delle due fatturazioni per operazioni inesistenti tra il consorzio EDIL STELLA e la società CUCIRINI RA.MA., e quella coinvolgente TORRI Giulio della "Torri Solare".

Secondo la ricostruzione operata dall'accusa, il denaro utilizzato per dette operazioni veniva reso disponibile da Luigi MERCADANTE il quale si avvaleva dell'aiuto di Pierino VETERE e Maurizio CAVEDO per porre in essere le operazioni. La provvista sarebbe stata corrisposta alla società (CUCIRINI RA-MA Srl) che aveva la necessità di ottenere fatture di acquisto artificiosamente redatte al fine di evadere le imposte.
Successivamente, sempre nell'ipotesi d'accusa, il CONSORZIO EDIL STELLA emetteva fattura nei confronti di detta società la quale procedeva ad effettuare il pagamento.
Il CAVEDO, tramite il Consorzio, dunque, rientrava nella disponibilità del denaro che provvedeva a restituire al MERCADANTE mediante ulteriori fatturazioni che il Consorzio riceveva da soggetti compiacenti.

La fondatezza della ricostruzione d'accusa impone la dettagliata ricostruzione degli accadimenti alla luce delle telefonate intercettate e della documentazione contabile sequestrata.
In data 16 giugno 2011, CAVEDO contattava un referente della società CUCIRINI RA-MA Srl, accordandosi per un possibile incontro da effettuarsi presso la Società stessa (prog. 1177 RIT 1458/11):

Maurizio - Pronto?
V.M. - Si, il signor Maurizio?
Maurizio - Chi è?
V.M. - Salve, è la Cucirini di Concordia.

Maurizio - Non ho capito.
V.M. - Cucirini Rama, Concordia.
Maurizio - Ah! Mi scusi, era soprappensiero. Chiedo scusa.
V.M. - Ma è sul... è sul lavoro, posso disturbarla?
Maurizio - Sì, sì, sì, perbacco! No, stavo... avevo appena finito di parlare con una persona di una cosa ed ero ancora concentrato.
V.M. - Eravamo rimasti d'accordo che doveva fare un salto giù, lei riesce la settimana prossima?
Maurizio - Settimana pro... va benissimo, va benissimo.
V.M. - Guardi, da... da martedì in poi, se mi dà una giornata, così...
Maurizio - Guardi anche...
V.M. - So che il titolare è sempre molto impegnato per cui, se si sono dei problemi, così è inutile che chiamo...
Maurizio - Sì, si, si, sì. Ho capito, io infatti aspettavo... aspettavo lei perché ho detto, visti gli impegni, visti... visto un po' tutto l'ambaradan ho detto, aspettiamo quando...
V.M. - Allora, mi dica una giornata, io così me... me la segno.
Maurizio - Non so, va bene anche martedì.
V.M. - Martedì?
Maurizio - Martedì.
V.M. - Martedì in tarda mattinata?
Maurizio - Sì, verso la tarda mattinata, perfetto.
V.M. - Allora, tarda mattinata, perfetto. Okay, benissimo.
Maurizio - Va benissimo.
V.M. - Ci... ci vediamo, salve.
Maurizio - La ringrazio, la ringrazio. Buonasera

In data 27 giugno 2011 Maurizio CAVEDO prendeva accordi con il Rag. Affolter – dipendente della CUCIRINI RA-MA Srl – per fissare la data dell'incontro presso la sede della CUCIRINI RA-MA Srl per il seguente 30 giugno 2011 (prog 1533 RIT. 1458/11.)

Voce registrata - Cucirini - Rama. Le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di attendere, grazie."
(Si ode una canzone in sottofondo)
Voce registrata - Cucirini - Rama. Le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di attendere, grazie."
(Si ode una canzone in sottofondo)
V.F. - (Inc. pronuncia non chiara) buongiorno.
Maurizio - Sì. Buongiorno, signora. Una cortesia, sono Maurizio. Potrei parlare col ragiottiere o il... o il... aspetti, eh.
V.F. - Alfolter.
Maurizio - Alfolter.
V.F. - Alfolter, sì. Ma mi scusi, non ho capito... il suo nome.
Maurizio - Sono Maurizio, Maurizio. Consorzio Edil Stella
V.F. - Un secondo.

Maurizio - La ringrazio.
(Si ode una canzone in sottofondo)
Alfolter - Sì, pronto?
Maurizio - Sì, buongiorno, Ragioniere. Sono Maurizio.
Alfolter - Salve. Salve, Maurizio.
Maurizio - Volevo chiederle, per giovedì è possibile venire?
Alfolter - Sì, va bene.
Maurizio - Va benissimo. Ascolti, una cosa. Siccome noi saremo pronti... per il 20 si potrebbe fare già anche l'altra?
Alfolter - Il 20 di... di luglio?
Maurizio - Per il 20 di luglio, sì, sì, di luglio.
Alfolter - Beh, insomma, adesso... il contratto prevedeva un fine mese, però so che ci sono dei buoni rapporti. Lei lo chieda a Raimondi, penso non ci siano difficoltà.
Maurizio - Lei potrebbe accennarglielo? Perché dopo queste perx..diciamo, vanno... vanno via.
Alfolter - Va bene. Quindi vorrebbero... vorrebbero avere, diciamo, quanto da spendere durante le ferie.
Maurizio - Ecco, bravissimo! Bravissimo!
Alfolter - Ho già... ho già capito.
Maurizio - (Ride).
Alfolter - Adesso dipende se vogliamo rovinargliele le ferie o meno.
Maurizio - (Ride). Esatto.
Alfolter - Una delle due. Va bene?
Maurizio - (Inc. pronuncia non chiara). Tenga conto dal 20 al 22, eh, (inc. pronuncia non chiara).
Alfolter - Certo, certo. Io intanto mi segno per giovedì, okay?
Maurizio - Va... va benissimo.
Alfolter - Bene? La saluto.
Maurizio - La ringrazio, buongiorno.

Nello stesso giorno, poco dopo, alle ore 11.36 Pierino VETERE contattava Luigi MERCADANTE. Dalla conversazione (prog. nr. 4904 RIT 1216/11) si apprende come i due si siano accordati per un lavoro da effettuarsi in due *tranches* di cui una già a partire dal giovedì seguente:

P. Per quanto riguarda Modena possiamo iniziare, però va fatto in due tranche il lavoro, ..possiamo farlo uno per giovedì e l'altro massimo il 20, 21 luglio ..
L. Dopo ci organizziamo dai ..
P. Sì, comunque ok per giovedì, la prima parte di lavoro si può fare, hai capito? Siamo intorno, perché ho fatto tutto il preventivo qua ..intorno 43, 44 metri ..
L. Ho capito solo giovedì?
P. Giovedì, 43, 44 metri sono pronti, poi gli altri 43, 44 sono pronti entro il 20, 21 luglio, ok?
L. Ho capito dai ..
P. Ok, posso confermare per giovedì allora?

L. Sì, sì, va bene dai ..
[omissis]

In un'ulteriore conversazione ambientale intercettata in data 28.6.2011 nel Fiat Doblò targato DG242GD di Pierino VETERE (prog. n. 486 RIT 1458/11) si rilevano dettagli aggiuntivi. In particolare, oltre alla presenza di altri "*cristiani..cutresi di SARCONE*" coinvolti, si evince che VETERE intendeva consegnare a MERCADANTE un assegno bancario da sostituire con un assegno circolare una volta ricevuto il bonifico.
Oltremodo eloquente, poi, il riferimento al timbro necessario per compilare i documenti.

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE
P. ..inc . il timbro ..
L. Gli metto il timbro ..
P. Ce lo avevi qua l'assegno?!
L. Me l'aveva detto pure a me che ce l'aveva in banca!
P. Così mi ha detto ..
L. Mica c'era .
P. ..inc.. io gli ho detto: "Questo ha fatto la fottura ..inc.. gli conviene ..inc.. gli assegni così? .. guarda che gli combino io! Comunque ..inc..
L. Allora . o ti fidi .. io li ho contati ancora adesso .. li avevo contati già stamattina .. erano .. perché stamattina avevo tolto .. la parte mia .. e dopo ho messo più altri mille e due .. e arriviamo a venti .. più sette mila .. Si sovrappongono le voci - inc.
L. Ti fidi?
P. E la madonna!
L. Allora .. questi qua sono .. ce ne devono essere diciassette! ..inc.. guarda che ci sono altri cristiani ..
P. .. tre o quattro cutresi ..
L.. di Sarcone?
P. Questi che erano, diciassette? ..inc..
L. .. allora noi siamo a posto?
P. Sì, noi siamo a posto ..
L. .. allora fammi capire una cosa .. che cosa dobbiamo fare?
P. Allora a Modena giovedì .. quando ci vediamo?
L. ..inc.. però dimmi una cosa, quanto ci metti a fare versare l'assegno?
P. Guarda qua .. io ti do l'assegno bancario .. se tu hai la pazienza di aspettare il secondo giorno .. mi fai prendere il circolare .. mi dai il bancario e ti do il circolare! Basta! Eobbiamo finito! E facciamo prima, no?
L. E tu il secondo giorno ce l'hai già il circolare?
P. E sì, perché se mi fanno il bonifico la mattina, il secondo giorno lo vedo già! ..inc..
L. Di solito sempre ..
P. Il secondo giorno lo vedo sempre il bonifico io! Io da lì me ne vengo già con il CRO! Con il bonifico già fatto, capito?
L. Non facciamo di nuovo come a Natale, Pieri'! Io te lo dico davvero, come un fratello ..

P. Ti sto dicendo .. tu hai a che fare con me? E stai tranquillo! E basta! Non ci pensare più! Okay?
L. E dopo gli altri? ..inc.. qualche altra cosa?
P. Quindici! Però ci vuole i documenti!
L. E dove li prendo i documenti io?!
P. ..inc.. I documenti? Che dici che gli servono ..
L. Quando vieni giovedì, te li porto io!
P. E lo credo che ..inc.. i documenti .
L. Pure la fattura o solo i documenti? Se no ti do la fattura di questi, che è sempre ..inc..
P. Eh? . inc..
L. ..inc.. a mezzogiorno.
P. Poi me la dai la prossima volta!
L. Il giovedì se ci vediamo ti do la fattura ..
P. Porto pure i documenti per fare i quindici, hai capito? Che quella ha detto che ti inserisce nel computer .. mi ha detto: "Ogni 15 giorni vieni e me li porti!" Hai capito?
L. Va bene ..
P. Okay? ..inc..
L. ..inc.. dice che era di passaggio .. e vediamo domani cosa mi dice. Se lui mi dice così ..glielo posso dire?
P. Io il timbro gliel'ho lasciato!
L. Glielo posso dire?
P. Cosa?
L. Che io e te abbiamo un bel rapporto ..
P. E non glielo puoi dire allora?! Gli dici: " Pierino lo conosco che è una vita! "
L. Pierino ..inc.. di chi è il timbro ..inc.. si chiama?
P. POSART LOMBARDA S.R.L!
L. ..inc.. la Posart è una vita che ..
P. Gli dici: " Io con Pierino è una vita che lavoriamo insieme! "Glielo puoi dire: " Adesso ci siamo visti con Pierino! Se vuoi lo chiamiamo insieme .. che ti ho lasciato pure il timbro ..vedi tu che devi fare! "
L. Va bene gli dico che ci siamo visti che abbiamo avuto da fare..
P. Vedi tu! Non ce ne sono problemi, io non ho problemi!
L. Okay, dai ..
P. Ciao Gino', ci vediamo!
L. Ciao ..

Luigi MERCADANTE scendeva dall'auto e VETERE Pierino riprendeva la marcia. Dopo qualche minuto quest'ultimo riceveva una telefonata ma diceva all'interlocutore che non poteva trattenersi al telefono e che lo avrebbe richiamato dopo. Più tardi era lo stesso VETERE Pierino ad effettuare una telefonata: *"Filippo sono Piero! .. ascolta ma te li posso conteggiare quelle ..inc..? .. io vengo oggi .. adesso sono a Parma ..inc.. okay ti chiamo quando vengo .. okay .. ciao Filippo! "* Riattacca. Poco dopo Pierino effettua un'altra telefonata e dialoga come di seguito riportato. *P. Ciao Antonino! .. ero impegnato . comunque tutto a posto quella faccenda lì! Quando ci vediamo? .. tu sei a casa? .. io adesso sono a*

Parma .. quando arrivo .inc.. verso le undici e mezzo ..inc.. tanto un minuto .. finisco i documenti e vado! .. okay! .. ciao, ciao ..(prog. 486 RIT 1223/11)

In data 30 giugno 2011 a partire dalla ore 11:46 venivano registrati scambi telefonici tra Pierino VETERE e Luigi MERCADANTE i quali si accordavano per incontrarsi di lì a poco (progr. nr. 5465, 5471, 5478, 5479 RIT 1216/11.)

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Vedi che all'una parto da qua!
L. All'una?
P All'una, una e un quarto parto da qua! .. poi quando sono in zona ci vediamo a Reggio .. dove ci vediamo?
L. Ah .. all'uscita dell'autostrada!
P. A Reggio?
L. Al Punto Blu, sì!
P. Okay, dai, quando io parto da qua ti chiamo, okay?
L. Va bene, dai ..

Alle ore 12.53 sempre del 30 giugno 2011 veniva registrato il secondo contatto:

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

L. Ma tu sei sicuro di venire però?
P. No, no .. io ti sto dicendo che fra un quarto d'ora parto!
L. Va bene, dai ..
P. Devo prendere quel mio amico, capito?
L. Pure a lui ti porti allora?
P. Me lo devo portare per forza, cugi'!
L. Ti raccomando però Pieri' .. a me .. te lo dico ..
P. No .. Gino non ti preoccupare .. stai tranquillo!

Il riferimento effettuato da VETERE a "quel mio amico" è a CAVEDO Maurizio, in quanto sarebbero stati di lì a poco intercettati insieme a Concordia sulla Secchia.

Alle ore 14.05 si registrava un ulteriore contatto tra VETERE Pierino e Luigi MERCADANTE:

L.= Luigi
P.= Pierino

L. Ah Pieri'!

P. Cinque minuti sono lì eh!
L. Ora arrivo pure io, dai!
P. Chi arriva aspetta eh ..
L. Ciao, ciao!

A riscontro di quanto fin qui riportato sulla base della lettura delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è possibile procedere, con l'ausilio della perizia contabile, all'esame della documentazione relativa a tali accadimenti.

In data 27 giugno 2011, il CONSORZIO EDIL. STELLA emetteva la fattura di acconto nr. 4 di Euro 43.000, oltre IVA di Euro 8.600, nei confronti della Cusinini Ra-ma Srl.
Il documento riportava come descrizione *"si emette fattura per lavori eseguiti in acconto per v/s stabilimento di concordia come da preventivo del 10 gennaio 2011"*.
Il preventivo datato 10 gennaio 2011 riportava prezzi modificati il cui ammontare complessivo risulta pari ad 86.000 euro esattamente il doppio della fatturazione posta in essere ossia 43.000 euro oltre Iva.
È evidente che l'importo corrisponde al valore in termini di *"metratura"* accordato tra il VETERE ed il MERCADANTE nella citata intercettazione del 27 giugno 2016 ore 11.36 e che corrisponde, altresì, alla metà di un'operazione da effettuarsi in due *tranches* come emerso nel corso delle telefonate.

A fronte dell'accettazione di tale preventivo, il CONSORZIO EDIL STELLA emetteva nei confronti della CUCIRINI RA-MA SRL una fattura di acconto.
La Cucirini Ra-ma Srl disponeva il pagamento di tale fattura a mezzo di bonifico bancario con data valuta 1 luglio 2011.
Al fine di poter inquadrare tale fatturazione nell'ambito di un rapporto d'affari tra le due citate società è rilevante sottolineare come la Guardia di Finanza di Cremona abbia rinvenuto un contratto stipulato in data 27 maggio 2011 tra la CUCIRINI RA-MA Srl, in qualità di committente, ed il CONSORZIO EDIL STELLA, come impresa appaltatrice. Nello schema del contratto comparivano altresì Giuseppe ALOI e Giuseppe MACRÌ, come sub appaltatori. L'ammontare ivi indicato dei lavori da eseguirsi veniva quantificato in euro 51.600, importo coincidente con il valore della fattura n. 4 del 27 giugno 2011 emessa dal CONSORZIO EDIL STELLA, di cui euro 31.650 venivano affidati ad ALOI Giuseppe ed euro 19.950 a MACRÌ Giuseppe, entrambi in qualità di sub appaltatori.
Il Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona ha accertato che il CONSORZIO EDIL STELLA aveva registrato in contabilità la fattura di acquisto nr. 9 del 27 giugno 2011 dell'importo di euro 31.650 emessa dal sub appaltatore ALOI Giuseppe Ditta individuale. Lo stesso Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona ha, al contrario, riscontrato come la Ditta Individuale ALOI Giuseppe non aveva registrato l'emissione di alcun tipo di fattura per le prestazioni di servizi rese a favore del Consorzio. Altrettanto dicasi per MACRÌ Giuseppe.

La seconda tranche dell'operazione avveniva, nel settembre 2011.
Il giorno 12 settembre veniva intercettata una telefonata tra Pierino VETERE e Luigi MERCADANTE.
Pierino VETERE riscontrava un ammanco di denaro rispetto a quanto Luigi MERCADANTE diceva di avergli consegnato.
Detto evento è rinvenibile dallo stralcio della conversazione intervenuta tra le parti il 12 settembre 2011 alle ore 14.48 (prog. 10714 RIT 1216/11):

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

L. Si Piero!
P. Gino!
L. Si ..
P. Siccome io sono arrivato adesso qua no?
L. Mm!
P .. che ho trovato un incidente sulla strada ora ..inc.. Correggio . però manca qualcosa Gi'!
L. Ma sicuro Pieri'? Li ho contati!
P. Sicuro! Mancano quattro Gi'! Perché ora li stiamo contando, hai capito?
L. Puttana! Non è possibile!P. E vieni qua, io non sono fuori, ancora io non sono uscito fuori! Sono con il ragioniere ..
L. No Piero, non si fa così! Io la verità .. ho detto vengo da te .. li ho contati .. te l'ho detto che li contavamo!
P. Ginu'.

L. .. te l'ho detto io!
P. Ah ..
L. Va bene, dai, portameli che non facciamo niente dai! Portameli che non facciamo niente dai! Chiusa la partita!
P. Sono qua ..
L. No, quelli che sono sono, non mi interessa! Dai portali che non facciamo niente!
P. Ma tu li hai contati tu?
L. Ti sto dicendo .. te lo giuro sul bene dei miei figli che .. allora perché io non voglio fare niente con le cose alla Cecè!
P. Perché lo vedi qua .. guarda qua, io ora ancora sono .. aspetta mi sono spostato un po' dall'ufficio e sto parlando con te .. ma siamo con il ragioniere là .. ancora non li abbiamo toccati per niente' Guarda abbiamo solo fatto i conti però ..
L. Pie' non fare niente, Pieri'! Porta .. anche se ne mancano, portameli! Che siamo a posto.
P. E che ci dico ..?
L. No, no, no .. gli dici che non facciamo niente! Io . e no, e che ci devo rimettere io? Ma stiamo scherzando?
P. No, no ..
L. Dato che ci devo rimettere portameli che siamo a posto!
P. No .. ma tu, ti sto dicendo, lo puoi controllare se c'è qualche errore oppure no?
L. No, non ce n'è errori, li ho contati io a casa! Ti ho detto:" Pieri', li contiamo di nuovo?" Mi hai detto:" No, mi fido!"
P. E no, perché mi fido di te, scusami
L. ..inc.. errore .. hai capito? Finché sbagliamo di 100 euro .. ci può stare .
P. No, no ..
L. .. ma se sbagliamo di una cifra alta no eh!
P. No, ne mancano .. ne mancano Gi':' . quattro! Giusti giusti.
L. La madonna!
P. Te lo giuro sul bene dei miei figli, li stiamo contando .. l'abbiamo fatto dieci volte!
L. Ma che cazzo! Io non ne voglio di cose fatte alla Cecè! Puttona troia! .. lo vedi ..
P. Gi' ti giuro sul bene ..
L. .. ma che cazzo non ne voglio io! Non fare niente Pieri'!
P. E come ..?
L. No, non mi interessa niente, Pieri'!
P. E come faccio ..?
L. No, no Pieri', già mi hai guastato la giornata! Siamo a posto.
P. E porca puttana, mi fai fare brutta figura ora qua'
L. No, no, non mi interessa niente! Portameli indietro. Non fare niente, Pieri', te lo dico, se no dopo li voglio da te! Non voglio sapere niente! Vieni indietro!

[omissis]

L. Niente, niente! Niente! Portami .. portami tutto quello che è, quello che è, non voglio sapere niente! Quelli che sono.

P. Allora facciamo una cosa .. io te li porto indietro .. tu li ricontrolli . e noi lo facciamo domani quello che dobbiamo fare.
L. Va bene ..
P. No, non voglio .. hai capito? Cioè ..
L. No, no inc .
P. .. cioè noi siamo qua che li stiamo .. passando due o tre volte hai capito?
L. E va bene dai ..
P. Okay?
L. Va bene, imparo per la prossima volta ..
P. Io adesso mi sto ..inc.. se vuol ci vediamo a Reggio eh!
L. No, no, parti subito! Vieni subito, sono già al casello io!
P. E io ora sto partendo da Modena guarda!
L. E va bene, dai ..

[*omissis*]

Dalla lettura dell'intercettazione telefonica sopra trascritta, si evince che Pierino VETERE contattava Luigi MERCADANTE per comunicargli di aver riscontrato un ammanco di denaro rispetto alla somma che quest'ultimo asseriva di aver consegnato nelle mani del VETERE. Quest'ultimo diceva di trovarsi a Modena insieme al "Ragioniere", il Rag. Affolter della CUCIRINI RAMA SRL.
Sempre dalla lettura della medesima intercettazione telefonica, si comprende che l'ammanco veniva quantificato in 4.000 euro.
Tuttavia, il MERCADANTE, essendo certo della somma consegnata, manifestava l'intenzione di voler rinunciare all'operazione I due, pertanto, si accordavano per incontrarsi a Reggio Emilia per la restituzione di quanto consegnato. Il VETERE in chiusura di conversazione comunicava che stava ripartendo da Modena (ove ha sede la CUCIRINI RAMA Srl).

Successivamente, a meno di un'ora di distanza dalla precedente, si registrava un'ulteriore conversazione (prog. 10718 RIT 1216/11). Anche in tale caso era Pierino VETERE a contattare Luigi MERCADANTE:

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Gino ..
L. Stai tornando, Pieri'?
P. Sì, sto tornando .. ma hai fatto un controllo? L'hai fatto?
L. Io l'ho fatto però .. io avevo .. boh! Era ..
P. ..inc.
L. Io sono convinto che erano quelli, dai .. se ho sbagliato va bene ..
[...]

P. Non è che ..tutti possiamo sbagliare, mi stai capendo? Ma siccome noi . noi siamo arrivati alle dodici e mezzo .. il ragioniere non c'era .. è arrivato adesso alle due e mezza .. e mentre io ti chiamavo .. ero nell'ufficio suo .. lui ascoltava anche lui hai capito? Per questo te lo volevo passare, te lo volevo passare perché ero insieme a quella persona, non è che posso dire .. hai capito?
L. E lasciamoglieli! Lasciamoglieli! Ci ho perso io ..
P. Io ti dico di controllare ..
L. Va bene, controllo .. dopo ti controllo io ..

[...]

P. .. io guarda che .. dove sei tu?
L. Sono arrivato qua dove ci siamo visti stamattina.
P. Va bene, dammi il tempo di entrare in autostrada e arrivo!
L. Ancora non l'hai presa l'autostrada?
P. E no! Te lo sto dicendo, ero là dentro quando stavo parlano con te! Eh!
L. Dai muoviti .. me ne devo andare io, Pieri', io non ho assai tempo da perdere!
P. Eh .. mezz'oretta devi aspettare Gino!
L. Quanto?
P. Una mezz'oretta al massimo! Il tempo che da Carpi arrivo a Reggio Emilia.
L. Okay!
P. Ciao ..
L. Va bene, ciao ..

I due discutevano di quanto accaduto poco prima e concordavano di vedersi nuovamente nel medesimo luogo in cui si erano incontrati nella mattinata.
A distanza di poco più di mezz'ora MERCADANTE contattava nuovamente VETERE (prog.10723 RIT 1216/11):

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Pronto?
L. Pierino!
P. Dimmi Gino!
L. Ascolta io già .. le so le cose mie, puttana troia!
P. Eh!
L. .. erano due come ti avevo detto, erano! Sono sicuro al mille per mille guarda!
P. Ma tu li hai controllati? Sei andato a casa?
L. Sì, sono andato a casa!
P. Possibile? E la puttana, Gino! .. guarda che ..
L. Erano due come ti ho detto!
P. Io adesso ..

L. Pierino guardateci pure voi bene se no .. la prossima volta imparo, li ho persi io, che devo fare?
P. Di questa cosa stiamo parlando io e Maurizio! .. quelli di .. i pezzi da cento ce n'era solo uno!
L. No! Erano due Pierino, io mi ricordo Pierino! Eh, la madonna! Che davvero ero confuso del tutto io?!
P. Li hai visti?
L. E che non li ho visti, Pierino?!
P. Li abbiamo scritti uno per uno, li abbiamo scritti!
L. Puttana troia puttana! .. che cazzo ..inc.. Pierino .. la prossima volta imparo!
P. No, no ..
L. Sono sicuro io Pierino! Io sono sicuro! Te l'ho già detto l'altra volta, te l'ho già detto prima .. finché è una cazzata ci può stare, l'hai visto ..
P. Appunto per questo! Ma anche noi stiamo dicendo questo!
L. Non lo so se voi gliel'avete data a qualcuno e dopo ..
P. Ma sì .. per l'amore della madonna, Gino!
L. Io sono sicuro al mille per mille guarda! Al mille per mille!
P. E secondo te ..
L. Io sono sicuro Pierino!
P. Guarda qua .. e io pure sono sicuro al mille per mille, ma lo sai perché? Non si sono spostati di qua, proprio non si sono spostati! Sai che vuol dire? Di un millimetro non si sono spostati!
L. Erano due mazzi Pierino come ti ho detto io, erano due!
P. Io ti dico Gino .. rifletti bene che ora .. a sangue caldo, mi capisci .. poi con il riflesso magari ti viene in mente qualche cosa, hai capito? Perché anche con Maurizio stiamo discutendo, di questo discorso qua! Mannaggia la madonna è possibile? Posso capire che una mattonella può mancare! .. due mattonelle .. ma non cento mattonelle mancano! Capito?
L. Pierino io mi ricordo .. erano due, io due ne ho prese! Più quelle altre.
P. Guarda qua ..
L. .. io sono sicuro Pierino!
P. E non è che ti dico che ..
L. .. imparo per la prossima volta!
P. Tu sei sicuro no? Però noi siamo più sicuri di te sai perché? Quando le abbiamo prese .. le mattonelle le abbiamo tolte insieme! Il blocco di cento mattonelle era solo uno! Mi stai capendo? Ti sto dicendo..
L. Erano due! Che io mi ricordo che erano due che l'avevo ..
P. Tu ti ricordi due
L. Sì! Che io le ho messe nell'altra borsa!
P. Guarda qua .. e noi, guarda qua, lo abbiamo scritto .. blocchetto per blocchetto .. le casse di mattonelle come le abbiamo tirate fuori .. pezzi di mattonelle ottantadue pezzi, ottanta pezzi e duecento pezzi e ventisette pezzi!
L. Erano due quelli di duecento, non mi sbaglio io!
P. Secondo te no .. vedi che tu ..inc.. la stai facendo ..

L. No, erano due! Io le ho prese io e le ho messe dentro al cofano! Che ti ho detto che erano due mazzi da duecento l'uno ti ho detto!
P. Gino guarda qua .. io te lo giuro, te lo giuro sul bene dei miei figli, che non arrivo a casa!
L. Imparo per la prossima volta!
P. Ma no che devi imparare!
L. Sì che devo imparare!
P. E la questione che un errore può capitare, può capitare, hai capito? La fretta .. non volendo .. magari .. ci sia l'errore, non è che non ci sia! Secondo te?
L. Però io sono andato a casa a prendere gli altri .. non è che dici che io sono andato a casa .. hai capito?
P. No, ma io ti sto dicendo .. guarda, pensaci bene .. secondo te noi arrivavamo lì e facevano le figure di merda? Come i cazzoni? Siamo stati come i cazzoni là! Perché gli ho detto a quel ragioniere, gli ho detto:" Ma ragioniere .. me li provi di nuovo a fare tutta la soluzione? Perché secondo me c'è qualche cosa che non va!" Gli ho detto. Gli ho detto:" Il mio ragioniere di solito è preciso .. non vorrei che si è ubriacato!" E quello, il ragioniere dieci volte le ha fatte passare le mattonelle! Ha detto:" Guarda che queste sono!" Gli ho detto:" E .. che dobbiamo fare .." E poi ti ho chiamato a te. Perché lo, te lo giuro, te lo giuro .. non ti chiamavo neanche! E la madonna che di solito Gnuzzo è preciso!
L. Per questo ti dico!

[...]

P. .. la prossima volta .. invece di andare di fretta .. ci sediamo cinque minuti .. controlliamo tutti i materiali, le mattonelle, i colori e tutto .. e partiamo! Hai capito? Noi l'abbiamo fatto sempre, pare che è la prima volta! Fosse la prima volta . e la madonna mannaggia! Non c'è stato mai un problema di questo! Io posso capire, te l'ho detto, una mattonella, due mattonelle sono mancate .. può capitare, ma non cento mattonelle che mancano! E la madonna! Che noi abbiamo fatto anche una figura di merda lì con quello .. siamo rimasti anche noi male! Abbiamo detto:" E' possibile? E' possibile?" Per questo ti sto dicendo rifletti bene, vedi se c'è qualcosa che non va!
L. .. ce n'era un altro!
P. No! Ce n'era uno solo!
L. No!

Da quanto si evince dall'intercettazione i due discutevano chiaramente, seppur con gergo convenzionale (ad esempio: il riferimento alle mattonelle, ai pezzi delle mattonelle è da intendersi come numero e taglio di banconote), riguardo un ammanco di denaro rilevato nel momento in cui il VETERE insieme a CAVEDO (Maurizio) si trovavano a Modena dal "Ragioniere" (Ragionier Affolter della Cucirini Ra-ma Srl). Tuttavia, il MERCADANTE ribadiva di essere sicuro della somma consegnata a Pierino VETERE.

Il giorno a seguire, in data 13 settembre 2011 alle ore 7:47, veniva intercettata una nuova conversazione telefonica tra Luigi MERCADANTE ed il VETERE, i quali si accordavano per vedersi di lì a poco (prog. 10771 RT 1216/11):

L.= Luigi MERCADANTE
P.= Pierino

P. Pronto ..
L. Pieri'..
P. Oh dimmi Gi' ..
L. Sei partito?
P. Si sono già partito io ..
L. Dove sei?
P. Io mo' sto prendendo l'autostrada a Castelvetro ..
L. Ah e va bene .. dai ..
P. Quaranta minuti .. dai ..
L. Ok ci vediamo là dai ..
P. Ciao ..
L. Ciao ..

Sempre nello stesso giorno avveniva un ulteriore scambio telefonico tra i due alle ore 12.25 (prog 10812 RIT 1216/11):

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Pronto!
L. Ehi, Piero!
P. Dimmi Gino!
L. Io ho fatto pure tutti gli estratti conto, tutti i sacramenti, da stamattina che sto uscendo pazzo, guarda!
P. Non sei riuscito a trovare niente?
L. Niente!
P. La puttana! Mannaggia! Guarda, oggi siamo andati, cinque minuti e ci siamo sbrigati! Subito, siamo entrati e siamo usciti guarda! Il tempo di entrare e siamo usciti subito!

[. .]

L. Ho fatto tutti gli estratti conti e tutti i conti e mi sono fatto tutti i conteggi a modo ..
P. Tu prova a guardare, però questo qua è un mistero, Gino'! Tu qua hai un ladro in casa tua e neanche te ne accorgi!
L. No ..
P. Io te lo dico ..
L. E come faccio ad averlo in casa mia il ladro che ho tutte le chiavi ce l'ho io!
P. No! In casa tua nel senso ..qualche tuo compagno!
L. No! Se io già sapevo quello che c'erano! Già io da ieri mattina .. io già da ieri mattina sapevo quello che c'erano! Ti ho detto che io sabato e domenica non faccio quasi niente ..e

sabato e domenica io mi faccio tutti i conti .. lo domenica mattina addirittura ho detto: " Ora secondo me chiamo a Pierino." E mi sono preparato i lavori che dovevo fare con te.
P. Mm .. Ginu' che vuoi che ti dica io, fra', io le cose mie sono sicuro al mille per mille, guarda! Mi taglierei la testa pure! Io che vuoi che ti dico?
L. Pieri' Io .. io non lo so .. veniamoci incontro. io te l'ho detto, almeno recuperiamoli in qualche lavoro ..to li devo fare uscire, se no ..
P. Eh .. piano piano vedrai che escono' Che vuoi che ti dico io? Piano, piano escono, sicuramente, al 100% escono! Però io mi ritengo perfetto e lo resto fino .. proprio fino alla fine, capito? Tutto là! A me m'interessava che tu scoprivi qualcosa, tutto là e basta.
P. Okay? Comunque tutto a posto! Io pomeriggio giò ..
L. Tutto a posto?
P. Sì, di pomeriggio ti ho già disposto tutta la cosa .. secondo me già da domani parte il tuo!
I. Speriamo Pieri'! Falla fare subito!
P. Ginu'! Se ti sto dicendo che lo facciamo partire, lo facciamo partire, okay?
L. Se parte domani, venerdì già c'è!
P. Io come è tutto okay .. già ti chiamo e ti dico:" Ginu' è tutto ok, è già partito!" Okay?
L. Va bene ..
P. Ciao Gino, ciao ..

I due tornavano a parlare di quanto accaduto il giorno precedente a fronte dell'ammanco rilevato dal Pierino VETERE rispetto alla somma stabilita con il MERCADANTE. Il VETERE, inoltre, gli comunicava che l'operazione -- avvenuta quella mattina - era stata effettuata in tempi rapidi.

A fronte di dette intercettazioni è stata rinvenuta, tra la documentazione disponibile, la fattura nr. 7 del 31 agosto 2011 emessa dal CONSORZIO EDIL Stella nei confronti della CUCIRINI RA-MA SRL ed il relativo bonifico disposto da quest'ultima in data 13 settembre 2011, medesima data delle conversazioni sopra riportate.
Il bonifico veniva dunque disposto dalla CUCIRINI RA-MA SRL in data 13 settembre 2011 con data valuta il giorno seguente.
Il giorno successivo veniva intercettata una lunga conversazione (10909 RIT 1216/11) tra Pierino VETERE e Maurizio CAVEDO riguardante l'avvenuta disposizione di un bonifico ed i relativi estremi di riferimento.

M.= Maurizio CAVEDO
P.= Pierino VETERE

M. Dimmi Piero!
P. Dottore!
M. Dimmi tutto!
P. Ascolta siccome l'ho .. puoi parlare?
M. Sì .. sì .. sì .. sì! dimmi!
P. Siccome ho sentito Gino adesso, no?
M. Sì ..

P. Ha visto il fax, però mi fa:"Lì sopra non c'è né il numero di CRO e neanche la valuta!"Gli ho detto io:" Non lo so, perché non l'ho fatto io!"
M. Oh .. è quello, quello c'hanno lì all'Uni eh!
P. Hai capito? Lui mi ha detto così:"Ma sicuri che l'avete fatto?"Io gli ho detto ..
M. Eh dai!
P. "L'abbiamo fatto!" No perché ..
M. La Madonna!
P. Gli ho detto dell'altro lavoro no, mi fa:"Guarda che se non rientra con questa non posso, non posso prepararmi per l'altra esecuzione.","capito?
M. Dovrebbe avercelo già in valuta domani, eh!
P. Perchè non lo so, perchè lui mi ha detto:"Lì sopra non vedo quand'è la valuta e il numero di CRO non si vede."Gli ho detto io:" .. non lo so, adesso questa cosa qua non te la posso dire - gli ho detto al massimo .."
M. Questo, questo ti rilascia l'Uni ..
P. Gli ho detto:" Io al massimo posso chiamare Maurizio e provo a sentire lui, perché io non ti posso dire niente." Hai capito?
M. Figa! Gli ho fatto mettere l'orario, il timbro, la Madonna ..
P. Eh . perché il suo direttore – diciamo - gli ha detto che quello è un ordine, non è un bonifico effettuato hai capito? Io poi non ne capisco di queste cose qua, non lo so che cazzo è, mi fa:" Quello è un ordine, non è un bonifico effettuato." Mi fa:" Ti dovresti far dare il numero di CRO e la valuta e basta!"
M. E va beh, ho capito, io l'ho già ordinato, me li hanno anche già tolti dal conto!
(...)

P. No però solo che tu averi la distinta col numero di CRO e tutto, invece quella là non è la distinta col numero di CRO hai capito?
M. Capito .. ma ..
P. Hai capito?
M. Ascolta: ma se lui legge sopra, che lhan c'ho messo sopra?
P. Il suo!
M. E allora?
P. Hai capito? Perché lui questo mi ha detto, e io questo ti dico, non lo so! Hai capito?

(...)

P. Lui giustamente mi fa:"Io finché non lo vedo, non posso muovermi .. "Hai capito? Perché giustamente si deve muovere in base a quello che ha, hai capito!
M. Sì .. sì ..
P. Lui mi fa:"Io posso, posso velocizzare tutte le operazioni che volete ma finché non lo vedo io non posso muovermi."Perché secondo me lui con il numero di CRO già può fare tutto, hai capito? Secondo me ..
M. Ah, li devo telefonare alla sede centrale allora!
P. Perché secondo me lui anticipa un giorno e secondo me per venerdì lui riuscirebbe a fare tutto quello che deve fare, hai capito? Lo dico io eh!

M. Devo telefonare alla sede centrale allora ..inc..
P. Tu fai finto di fare lo stupido, l'ignorante e dici ..
M. Si, però che stress però eh .. Piero!
P. Eh, capisci, però lui ci anticipa l'operazione venerdì, poi ce la facciamo, hai capito?
M. Eh, lo so ho capito! Ma hai visto l'ho appena fatto ..
P Si .. ma io l'ho capito, non è che non l'ho capito; cioè io ho capito tutto, però lui mi dice: "Io per venerdì vi posso fare tutto quello volete!" Capito? In base a quello la secondo me, in base a quello là, secondo me, lui si muove!

(...)

M. Va bene ..
P. Ok! Ciao Mauri' .. fammi sapere!
M. Adesso provo e ti faccio sapere qualcosa!
P. Fammi sapere, così se io a lui gli do 'sto fax qua, lui secondo me già oggi pomeriggio già si muove e per venerdì è già pronto, hai capito?
M. Ho capito! Va bene, va bene!
P. Ciao Mauri' .. ciao, ciao!
M. Ciao, ciao, ciao!

MERCADANTE chiedeva l'immediata restituzione da parte del CONSORZIO EDIL STELLA del denaro derivante della falsa fatturazione posta in essere. In particolare, MERCADANTE voleva, a detta di Pierino VETERE, che gli venissero forniti dettagli aggiuntivi in merito al bonifico che il CAVEDO asseriva di aver già predisposto nei confronti dello stesso. Tale denaro, atteso dal MERCADANTE, era necessario per porre in essere una nuova operazione non meglio identificata.
Invero il giorno successivo CAVEDO contattava (prog. 11006 RIT 1216/11) Pierino VETERE comunicandogli che da lì a poco una persona non meglio identificata avrebbe proceduto ad inviare un fax a MERCADANTE con i dettagli da lui richiesti:

M.= Maurizio CAVEDO
P.= Pierino VETERE

P. Amico mio!
M. Piero?
P. Dimmi Mauri!
M. Ascolta, niente ti confermo che sta già inviando il fax lì a Gigi ..
P. Allora lo posso chiamare e gli dico che glielo stiamo inviando?
M. Si ho parlato adesso anche con .. mi fa:"E' già stato fatto tutto - gli ho detto - fammi la cortesia se mi giri il foglio con il numero di CRO a questo numero .." .. gli ho dato il numero di Gino quindi mi fa: "Tempo due minuti gli arriva!"
P. Ok allora lo chiamo tra 10 minuti, va bene?
M. Va bene!
P. Ciao, ciao, Mauri grazie.

M. Ok ciao, ciao, ciao!

In data 16.9.2011, alle ore 8.19, VETERE telefonava a MERCADANTE per accertarsi dell'esito dell'avvenuta ricezione del fax con i dettagli aggiuntivi da lui richiesti e relativi al bonifico predisposto dal CAVEDO nei suoi confronti (prog. 11069 RIT 1216/11):
P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Mastro Gino!
L. Buongiorno!
P. Buongiorno, ma ti è arrivato poi il fax?
L. Si, il fax si!
P. Ah .. no, perché .. poi sono andato .. ti dico la verità .. ieri sono tornato tardi e ho detto: " Ora lo chiamo, stamattina .."
L. Adesso vedo, stamattina vedo se è arrivato.
P. No perché l'ho fatto mandare ieri mattina, mi ha chiamato quella ragazza e mi ha detto: " Glielo sto spedendo." Poi io non ti ho potuto più chiamare .. e ho detto che poi sicuramente lo vedi ..
L. No .. è arrivato!
P. Okay, dai, l'importante è che sia arrivato!

Quanto alla seconda operazione contestata, Pierino VETERE ricopriva, anche in questo caso, il ruolo di intermediario tra MERCADANTE Luigi, materiale finanziatore dell'operazione, e Giulio Torri, socio della TORRI SOLARE srl.
Dalle ricostruzioni operate dalla accusa, la TORRI SOLARE Srl sarebbe stata la beneficiaria di false fatturazioni per operazioni inesistenti emesse dalla società MINORCA Srl. Il tutto sarebbe stato finalizzato ad ottenere un indebito vantaggio fiscale da parte della TORRI SOLARE Srl, determinato dalla contabilizzazione di maggiori costi e di un indebito credito IVA che avrebbe consentito l'evasione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. In data 31 maggio 2011 il VETERE Pierino contattava Giulio Torri, socio della Torri Solare Srl (prog. 1482 RIT 1216/11):

P= Pierino VETERE
G= Giulio Torri
P. Ciao Giulio!
G. Ciao, ciao! Ascolta, io te avevo preparato metà del pagamento per domani!
P. Ah, metà per domani?
G. Si .. dai, fammi organizzare che li chiamo io! Va bene .. se trovo un assegno da 21 mila, vabene?
P. Ok, va bene ..
G. Ciao, grazie ..

Giulio Torri comunicava, quindi, a VETERE Pierino di aver preparato metà del pagamento concordato per l'indomani. L'importo oggetto della conversazione risultava pari a 21.000 euro.
Poco dopo Pierino VETERE contattava Luigi MERCADANTE (prog. 1486 RIT 1216/11):

G. Pronto!
P. Gino!
G. Ciao Piero ..
P. Ascolta, siccome mi ha chiamato quel cliente di Quinzano, no? Che vorrebbe fare un'altra parte del lavoro, mi ha detto se è possibile farlo ..
G. Te lo farei anche domani ..
P. Eh, perché lui sarebbe pronto per una parte domani, circa ..quasi 20 metri quadri .. l'ultimo pezzo di rivestimento che è rimasto .. capito? Ce la facciamo?
G. Sì ..
P. Allora vieni giù domani tu?
G. Fammi sapere però.
P. No, no .. io devo confermare, basta.
Si sovrappongono le voci
G. Domani mattina poi mi chiami!
P. A che ora arrivi tu domani mattina?
G. Io quando .. quando sono le nove e mezza sono qua ..
P. Ok, allora gli dico che per le nove e mezza, massimo dieci meno un quarto, siamo da lui.
G. Però ..inc..
P. No, se ti dico che sono qua, sono qua! Se prendo un impegno con te .. alle nove e mezza ti aspetto .. pure prima se arrivi.
G. Eh ... ..inc..
P. Va bene, io gli dico a lui che per le nove e mezza, dieci meno un quarto siamo da lui, ok?
G. Va bene ..
P. Ciao Gino!
G. Ciao, ciao!

Il VETERE, dunque, si accordava con il MERCADANTE per vedersi l'indomani. Riferiva altresì che il *"cliente di Quinzano"* (si ricorda che la Torri Solare Srl risulta avere sede legale in Quinzano D'Oglio (BS)) *"sarebbe pronto per una parte domani, circa quasi 20 metri quadri"*, utilizzando quindi l'espressione riferita ai "metri quadri" per indicare l'importo di 21.000 euro a cui si riferiva il Torri nella conversazione precedente.

Poco dopo il VETERE contattava Giulio Torri per confermare l'appuntamento per l'indomani (prog. 1486 RIT 1216/11):

G. = Giulio
P. = Pierino
G. Sì ..
P. Ciao Giulio ..

G Ciao Piero, dimmi!
P. Io domani per nove e mezza, dieci meno un quarto, da te, va bene?
G Benissimo!
P. Ok, ci vediamo domani allora!
G Ciao, ciao!
P. Ciao!

In data 1 giugno 2011 MERCADANTE e VETERE erano a bordo del Fiat Doblò targato DG242GD in uso al VETERE (prog. 74 RIT 1223/11):
P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

L. Praticamente ti devo dare adesso? Quanto ti devo dare adesso?
P. Diciannove due e cinquanta!
L. Che gli dobbiamo dare a lui?
P. E sì!
L. E lui mi deve dare?
P. Ventuno!
L. A me ..?
P. Ventuno!
L. Diciannove nove e cinquanta ..
P. ..inc.. trentacinque, ventuno!
L. Sì ..
P. Aspetta che ..inc.. tu fai quello che devi fare.
L. Diciannove ..?
P. Due e cinquanta!
L. .. due e cinquanta .. vediamo ..inc. aspetta ..
P. Hai capito, Gino', Che figure ti fanno fare? Ora per 750 euro.. questo ragazzo è bravo ..Inc.. non è che è un artigiano, nonè niente questo qua, no?
L. Mh ..
P. Ha fatto dei bei lavoretti e si prende poco! E per la madonna, mannaggia per 750 euro facciamo una figura di merda?! E quando devo andare da tuo fratello guarda .. con lui non si può
ragionare! ..inc..ride.. che non si può ragionare proprio ..

Si sente il rumore di carta, evidentemente Luigi conta delle banconote.
L. Uno, due, tre, quattro .. dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici .. diciassette, diciotto, diciannove .. due e cinquanta dici?
P. Diciannove due e cinquanta!
L. .. diciannove e cinquanta .. a te quanto devo dare?
P. Tu lo sai! Tu stai facendo questi conti . te ne vieni sempre con queste cazzo di minuzzaglie qua ..
L. Vedi che ti stai mangiando il 10%!
P. Vedi che duecento euro mi devi dare!

L.. Che stai dicendo?
P. Sono ventunomila euro! Che cazzo vuoi?
L. Non hai fatto trecento euro l'altra volta?
P. Secondo te valgo duecentocinquanta euro io ..inc..?
L.. E non vali?
P. Muoviti .. metti cinquanta euro là!
L. Tanto la prossima volta non te li metto.
P. Mi fumo una sigaretta e poi ..inc..
L. Mi hai portare tutti i soldi .
Si sovrappongono le voci - inc
P. E te l'ho detto!
L. Come te l'ho detto? Hai detto che ..inc..
P. Che ti ho detto io a te? Ti ho detto." Forniamo 26 metri quadrati! .. 19, 20 metri .."
L. Io vado di persona, vedo ..inc.. gli servono ..
P. Però glielo dico" .. ma ce li hai tutti? Prova, prova a contarli ..
L. .. trentotto e cinquecento!
P. Ah .. glielo dico: Giulia', io .."
L. Te li vuoi portare? Mettili là dietro, metti'i dietro!
P. Che intanto io ..inc..
L. Aspetta che te li conto .. allora ..
P. Conta .. quelli sono .inc..
L. Però .. ho tolto anche i tuoi!
P. I duecento ..
L. Dammi questi duecento, che poi dopo te li prendi quando .. dammi ..
P. Contali, contali che io mi metto un altro ..inc.. così . inc. "Giulia' io ce li ho!"Gli hanno fatto quell'assegno che ..ride..
L. Uno, due, tre .. quattro .. cinque, sei, sette, otto, nove, dieci .. undici, dodici, tredici, quattordici, quindici .. sedici .. sedici .. e quelli quanti sono?
P. Quelli sono . diciannove ora!
L. Sono diciannove .. due e cinquanta ..
P. No te li ho dati .. sì, diciannove due e cinquanta, sì!
L. Diciannove due e cinquanta ..
P. Tieni i due e cinquanta!
L. Diciannove due e cinquanta .. diciannove e cinquecento .. e questi erano sedici .. diciannove e cinquecento ..
P. Sedici sono quelli da cinquecento ..
L. Allora, aspetta .. se no ci imbrogliamo .. che così li mettiamo tutti qua, tu gli dici che ce li hai tutti! Caso mai se lui vuole quelli là .. hai capito? Te li metto tutti qua, hai capito?
P. Sì, sì ..
L. Vediamo se lo ingolosisco .. può darsi che pure se li prende! ..ride.. così ce li togliamo dai coglioni dai!
P. Dici che li dobbiamo portare di nuovo indietro?
L. Che ora te li conto, aspetta ..
Ridono.

P. " Veramente ce li ho tutti. " Gli dico ..inc..
L. " Se li vuoi prendili, che se no dopo .. "
P. " Se poi non ti vuoi ..inc.. "
L. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici .. sedici ..diciotto .. diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque .. ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque! .. uno, due, tre, quattro, cinque .. otto, nove, dieci, undici .. sedici .. diciannove, venti .. ventidue .. ventiquattro, venticinque .. ventotto e trenta! E sono trentotto. Uno, due, tre, quattro e cinque! Trentotto e cinque!
P. ..inc .
L. Tu glielo dici:" Giulia' prenditeli che se no volano! "
P. Gli dico:" Se non te li prendi .. tanto lo so che non te li prendi .. però se te li prendi tu, mi tolgo il pensiero! "
L. Così chiudiamo .. chiudiamo la questione ..
P. .. e ..inc.. se li prende!

Dall'intercettazione ambientale riportata si evince i due soggetti erano intenti ad effettuare un conteggio di banconote.
Dall'analisi del partitario fornitori della TORRI SOLARE Srl in data 1 giugno 2011 i periti contabili hanno rilevato la registrazione di un pagamento per 21.000 euro a favore della società Minorca Srl.
La descrizione riporta il riferimento ad un assegno bancario (A.B.) la cui data di registrazione è contestuale all'incontro avvenuto tra Torri Giulio, MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino. Inoltre anche l'importo indicato, è il medesimo (21.000 euro) riferito al telefono dal Torri al VETERE.

In data 25 agosto 2011 ore 16.38 VETERE Pierino telefonava nuovamente a Giulio Torri (prog. 9535 RIT 1216/11):

G.= Giulio Torri
P.= Pierino

G. Pronto!
P. Ciao Giuliano, sono Piero!
G. Ciao Piero!
P. Come stai? Stai bene?
G. Ciao, si bene! Ascolta ti avevo chiamato per quel saldo che ti devo, ma adesso devi darmi un giorno due per convolare, ci risentiamo lunedì, poi puoi passare eh!
P. Ok, si .. si ..
G. Va bene? Sei in ferie?
P. Sono rientrato ieri sera, hai capito?
G. Va bene dai, domani o lunedì ti chiamo!
P. Ok va bene Giuliano, ciao!
G. Ciao, ciao, ciao!

Pochi minuti dopo era registrato il contatto tra il MERCADANTE ed il Pierino VETERE (prog. 9539 RIT 1216/11):
L. = Luigi MERCADANTE
P. = Pierino VETERE

P. Buongiorno!
L. Buongiorno mastro Pie'!
P. Eh, allora? Sei operativo o no?
L. Eh ..
P. Ma tu sei già tornato da Cutro?
L. Sì .. da domenica sono qua!
P. Ah .. ascoltami, siccome ho sentito Giuliano ..
L. Sì ..
P. E ha detto se per lunedì o martedì .. lui mi ha detto così: "Vedi tu Piero." Io gli ho detto:" Ascolta, adesso ti dico la verità .. sono arrivato ieri sera .. mi organizzo .. poi penso che nella prossima settimana .."
L. Eh, sì .. poi ci organizziamo per martedì caso mai ..
P. Tu organizzati pure tu, Gi'! Tanto lo sai .. dobbiamo fare come abbiamo fatto l'altra volta, lo stesso, hai capito?
L. Sì, sì, dai ..
P. Okay? Tu tieniti pronto per lunedì, martedì .. vedi tu!
L. Dai, ci sentiamo .. secondo me per martedì!

[...]

In data 29 agosto 2011 Luigi MERCADANTE contattava VETERE Pierino (prog. 9667 RIT 1216/11):

P. = Pierino VETERE
L. = Luigi MERCADANTE

P. Carissimo Gino!
L. Buongiorno Piero!
P. Buongiorno pure a te! Dimmi cugino!
L. Vedi se gli va bene per domani mattina.
P. E allora lo chiamo dai!
L. Fammi sapere ..
P. Ti faccio sapere, okay?
L. Va bene, fammi sapere.
P. Ciao Gino ..
L. Ciao ..
Il VETERE veniva contattato poco dopo da Giulio Torri, come emerge dall'intercettazione (prog. 9669 RIT 1216/11) del 29.08.2011 ore 11.38:

G.= Giulio Torri
P.= Pierino

P. Pronto!
G. Ciao Piero!
P. Ciao Giulio!
G. Se riesci a passare oggi per le due, tra le due e le tre, perché poi devo andare via .. o se no domani pomeriggio!
P. Domani pomeriggio a che ora, Giulio?
G. Ma ..facciamo alla stessa ora vai, alle due, via di lì!
P. Dai alle due arrivo lì da te, domani pomeriggio ok?
G. Sì ti preparo tutto, ciao ..
P. Ok ciao, ciao, ciao!

In data 30 agosto 2011 VETERE Pierino e MERCADANTE venivano intercettati (prog. 1428 RIT 1223/11) insieme sul Fiat Doblò targato DG242GD ed in uso allo stesso VETERE:

..
P. = Pierino VETERE
L = Luigi MERCADANTE
Parole incomprensibili.
P. .. 400 ..inc.. sono contati già?
L. Dobbiamo togliere 750 euro.
P. E togliteli!
L. .. allora sono 5 ..
P. Togliteli, togliteli ..
L. 10 .. 15 .. 450 .. 1 .. 2 .. 3 .. 5 .. 750 ..
P. ..inc .
L. ..inc.. e 50 .. questi sono i 200 euro tuoi ..
P. Tieni, tieni qua ..
Si sente il rumore degli sportelli. Pierino scende dall'auto mentre Luigi rimane in macchina in attesa.
L. Pieri'! Vedi se ha bisogno!
Pausa. Durante l'attesa si sentono rumori vari. Più tardi Pierino torna a bordo dell'autovettura.
L. .. Pieri' ti sta suonando il telefono a manetta!
P. ..inc.. pazzi!
L. Erano 21 ..inc.. no? .. no .. Minorca! Minorca era?
P. ..inc .
L. No .. e dai, fammelo cambiare . che se no .. che l'ha chiusa e mi ha detto di intestarlo a .. a quella puttana di giuda!
P. ..inc.,
L. .. e la puttana troia!

P. E questo te lo cambia? Può darsi che te lo cambia!
L. .. perché ha chiuso la ditta e mi ha detto ..inc..
P. E chi glielo cambia ora?
L. ..inc..
P. ..inc..
L. ..inc.. non ha più il conto . inc.. che lo ha chiuso ..
Parole incomprensibili.
L. ..inc.. che era la "Vela"!
P. ..inc.. la pratica ..inc..
L. E chi lo cambia questo?
P. ..inc..
L. ..inc..
Breve pausa. Si sente Luigi parlare al telefono come di seguito riportato.
L. ..inc . ascolta, quel lavoro là era con la Minorca! .. e come cazzo devo fare ora? Mannaggia a quel cornuto ..inc.. ora che dico a quello?! .. e lo so, me l'hai detto tu .. come dobbiamo fare ora? .. sì, ma pensavo che era con la Vela! .. gli dobbiamo mettere .. dobbiamo ..inc..
P. .. e come facciamo ora?
L. ..al telefono.. come dobbiamo fare .. che stiamo facendo qua? .. no, con Pierino sono .. e non si può fare questo ora, Giuse'? Riusciamo ..? Giuse' se lo facciamo, che ha preso qualche altro lavoro, se no, se gli facciamo capire troppe cose a questo, siamo rovinati! .. sì, però non sono andato io, è andato Pierino e ha detto che non è che ..inc.. e dopo però ne deve fare uno a questi operai! Un altro bel lavoro grande! E dopo la giriamo diversamente ..inc.. la facciamo fare a quell'altro! .. ma tu .. sì, però tu .. tu non lo puoi fare per niente? Non lo puoi versare per niente? .. e allora facciamolo, dai Giuse'! ..Inc.. poi rivolgendosi a Pierino.. dice che ha paura che ..inc..
P. ..inc..
L. ..riprende a dialogare al telefono.. e che me ne frega del cliente a me.. io qua perdo i soldi!
P. Non gli fare capire troppe cose! ..inc.. come facciamo ora? ..inc.. vedi che la partita me la dovete chiudere domani!
L. .. no se lui dice .. lui vuole chiusa la parte in quellamaniera, hai capito?
P. ..inc..
L .. ma riusciamo .. se proviamo a girarlo e andiamo a incassarlo? .. dici che ce la facciamo? .. e dai vediamo di
farlo dai, Giuse'! .. che fino a che .. e che cazzo ci vuole?!
Tanto un paio di giorni sono! .. non me lo fa Giuse'! ..
secondo me non me lo fa!
P. ..inc..
L. .. ma io so che .. non è che è vicino, Giuse'! .. hai capito? Io lo so che non lo fa! .. 21 .. va bene .. no, no .. però noi dobbiamo chiudere, capito? .. va bene ..Inc..
Riattacca
Parole incomprensibili.
L. Quanto mi dai, Pierino?
P. Tu devi avere 100 ..

Dall'analisi del partitario della Torri Solare Srl con riferimento sempre alla Minorca Srl i periti contabili hanno riscontrato la registrazione di un pagamento datato 31.8.2011 riferito all'assegno bancario "AB605".

Già alla luce di quanto indicato, la formidabile concomitanza di eventi tra le intercettazioni telefoniche e l'emissione - al di là di qualsiasi dimostrato effettivo rapporto di lavoro - di documenti contabili, nonché gli accertamenti svolti dalla guardia di Finanza di Cremona - che ha accertato che CONSORZIO è ente privo di effettiva operatività in quanto privo di dipendenti e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (cfr. testimonianza Nocerino) - consentono di ritenere dimostrata la fittizietà delle operazioni effettuate e sopra descritte. L'utilizzo di un gergo chiaramente e palesemente convenzionale per occultare operazioni contabili e, in particolare, il conteggio di denaro è oltremodo eloquente.
L'ipotesi d'Accusa ha trovato dunque ampia e sicura conferma.

Va peraltro sottolineato, fin da subito, che in questa attività, che notoriamente necessita di contanti da anticipare, risulta interessarsi attivamente anche VILLIRILLO, che intratteneva stretti rapporti con CAVEDO. In questo senso è emblematica la conversazione registrata al prog. 4335 RIT 1221/11: VILLIRILLO Romolo telefona all'agenzia di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia spacciandosi per il direttore della Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Cutro, dicendo al direttore della filiale che i familiari di RUGGIERO Giuseppe (rappresentante legale, a quella data, del CONSORZIO EDIL STELLA) avevano l'intenzione di trasferire l'importo di 70.000 euro che "*avevano da parte*" dall'agenzia cutrese della Banca Popolare del Mezzogiorno a quella cremonese della Banca Popolare dell'Emilia, specificando che avrebbero eseguito il trasferimento inviando bonifici dell'importo di 10.000 euro ciascuno al 30 di ogni mese a partire da quello in corso, aggiungendo che nel frattempo "il *signor Maurizio*" stava "*sistemando le sue cose*" e, pertanto, avrebbe potuto cominciare a "*pagare lui*" una volta finita la provvista di 70.000 euro.
Con questa iniziativa - il cui esito VILLIRILLO prontamente comunica a CAVADEO (prog. 958 RIT 1458/11) dicendogli di versare 10.000 euro mensili sul conto corrente acceso presso la filiale di Cremona della Banca Popolare dell'Emilia - VILLIRILLO fornisce al CAVEDO una giustificazione per eseguire versamenti di denaro, ovviamente connessi al giro di false fatture attuate per il tramite del consorzio EDIL STELLA ed in cui confluiva, in vista del reimpiego, il denaro della cosca cutrese, attraverso, appunto, la figura di VILLIRILLO Romolo, di cui il processo ha dimostrato il ruolo di soggetto al quale Nicolino GRANDE ARACRI aveva affidato proprio il ruolo di provvedere agli investimenti del suo denaro e di quello della cosca calabrese (cfr. capi 83,84,120, e Cap. XIII Affare Oppido).

A dimostrazione della posizione di vertice rivestita dal VILLIRILLO nell'organizzazione dei reimpieghi dei flussi finanziari della cosca cutrese ed emiliana sul territorio piacentino, vi è la controversia tra CAVEDO Maurizio e MIGALE Vincenzo, avente ad oggetto la restituzione di un debito pari a 32.000 euro del primo nei confronti del secondo, vicenda che ha dato vita a ben tre riunioni di mafia.

La controversia, così come correttamente ricostruita dall'Accusa sulla base delle intercettazioni telefoniche, correttamente lette nel loro contenuto e nella loro successione logica e cronologica - che non lascia alcuno spazio ad interpretazioni alternative - era stata gestita da VILLIRILLO Romolo, in virtù del suo ruolo di coordinatore del sistema di frode fiscale mediante reimpiego dei capitali della cosca cutrese ed emiliana. Egli, dopo avere operato da intermediatore a favore di CAVEDO (con il quale aveva interessi comuni legati alla attività di falsa fatturazione) e dopo che MIGALE, il 4.7.2011, contravvenendo agli accordi presi con VILLIRILLO stesso, aveva preteso ed ottenuto l'immediato pagamento dell'intero debito convoca MIGALE Vincenzo al cospetto di LAMANNA Francesco, capo dell'articolazione piacentina e persona capace di provvedere a dirimere contrasti tra gli affiliati.
VILLIRILLO Romolo infatti viene a conoscenza, informato da CAVEDO, delle frasi pronunciate da MIGALE Vincenzo anche nei suoi confronti *"io chiamo Romolo e ti rompo il culo a te e a Romolo., ok?"* (prog. 1840 RIT 1458/11), fatto che non lo intimorisce ma, anzi, determina la sua rigorosa reazione. La vicenda costituisce una pietra miliare, nell'ambito dell'indagine *AEMILIA*, in quanto VILLIRILLO Romolo redarguisce MIGALE Vincenzo facendo prevalere la propria posizione all'interno del sodalizio criminoso e convocandolo al cospetto di LAMANNA Francesco: *"VILLIRILLO Romolo: io e te abbiamo preso un impegno, Enzo! Io ti ho chiamato l'altro giorno per correttezza! ... no? In qualità di quello che sono, ti dico, se non ti ha dato i soldi, vengo e te li porto! Tu perchè hai fatto di testa tua, Enzo!? Scusami MIGALE Vincenzo: e perchè.. perchè io l'ho visto... l'ho visto sopra il conto corrente e me li sono presi. VILLIRILLO Romolo: ah! Mi dispiace dirtelo, caro Enzo! A nome di Romolo VILLIRILLO, in qualità di quello che sono, e ti aggiorno ora che vengo ti trovo a Cremona...*
MIGALE Vincenzo: eh.., certo VILLIRILLO Romolo: hai sbagliato anche a parlare su di me! MIGALE Vincenzo: no, non ho sbagliato... lui mi ha preso per culo fino all'ultimo. VILLIRILLO Romolo: e ti dico un'altra cosa, Enzo! E' la seconda volta che tu stai sbagliando con me. La prima volta c'ho sorvolato, stavolta no! Vengo proprio perchè devo parlarti! Ok?! MIGALE Vincenzo: certo. Mi puoi parlare come vuoi Romolo. VILLIRILLO Romolo: hai sbagliato! Tu come ti sei permesso... di dire MIGALE Vincenzo: eh... VILLIRILLO Romolo: "ti rompo il culo". A chi rompi il culo?! Fammi capire MIGALE Vincenzo: no, ascolta... io gliel'ho detto per fargli capire "io ti rompo il culo a te..." VILLIRILLO Romolo: no! Mi dispiace Enzo! Hai sbagliato! Hai detto... vengo su e ti vengo a trovare.., per telefono non posso parlare! Ci vediamo di persona! Ciao. MIGALE Vincenzo: eh, ci vediamo di persona. Ciao."

La riunione risolutiva avviene l'8.7.2011 in Cremona presso l'Agip Cafè alla presenza di LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo.
Con questo incontro VILLIRILLO sanziona, forte della sua autorevolezza criminale, la condotta del MIGALE imponendogli, una volta per tutte, il rispetto delle decisioni prese dal sodalizio, i cui interessi erano coinvolti nel giro delle false fatturazioni gestite dal VILLIRLLO e dai VETERE anche per il tramite di CAVEDO. In tal modo era stato consentito al CAVEDO di rientrare in possesso della somma che era stato costretto a versare

al MIGALE e, per l'effetto, riprendere a pieno regime le attività di falsa fatturazione attraverso le quali era reinvestito il denaro proveniente (anche) dalla 'ndrina cutrese.
Ed invero, il denaro oggetto della contesa e della quale MIGALE Vincenzo pretende ed ottiene l'immediato pagamento da CAVEDO Maurizio il giorno 4.7.2011, proviene dell'operazione di reimpiego di denaro contante riconducibile alla cosca (a disposizione di VILLIRILLO Romolo e MERCADANTE Luigi), portata a termine attraverso una falsa fatturazione emessa dal CONSORZIO EDIL STELLA in favore della CUCIRINI R.A.M.A di Concordia sulla Secchia (MO) per importo pari a 51.600 euro, a fronte del bonifico effettuato dalla società modenese, così come sopra descritta e accertata.

Seppur non sia possibile stabilire la precisa provenienza del denaro messo a disposizione da MERCADANTE Luigi, l'attività accertata al capo 122 rappresenta perfettamente la metodologia utilizzata dai sodali e la suddivisione dei ruoli, all'interno dei quali la figura di VILLIRILLO Romolo, con il ruolo indicato, emerge in qualità di coordinatore.
L'operazione è stata condotta da VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio. Il primo si è occupato del reperimento del denaro contante attraverso ulteriori contatti con soggetti gravitanti attorno al sodalizio; CAVEDO invece, avendo la piena disponibilità del CONOSRZIO EDIL STELLA ha rilasciato i preventivi e le fatture in favore di società compiacenti, quali CUCIRINI Rama di Concordia sulla Secchia e TORRI SOLARE Srl, che ricevevano denaro contante per poi restituirlo comprensivo di IVA, attraverso regolare bonifico bancario a seguito di emissione di fattura di pari importo emessa dal consorzio stesso.

Tutte le conclusioni cui si è giunti sono perfettamente aderenti e corrispondenti a quanto riferito dal collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, il quale ha confermato non solo la attività di falsa fatturazione organizzata sul territorio piacentino quale fondamentale attività di guadagno (secondo un dato oramai acclarato), ma ne ha anche spiegato le origini, le ragione più profonde e i ruoli ricoperti dai singoli all'interno del meccanismo fraudolento, specificando, altresì, che in quel giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, il denaro maneggiato dai VETERE era quello della consorteria loro affidato dal nipote, VILLIRILLO Romolo. Che in questo giro di false fatturazioni confluissero gli interessi dell'intero sodalizio - ben più ampi di quelli dei singoli esponenti - è dimostrato non solo dal fatto che i soggetti coinvolti erano anche quelli oggetto dell'accertamento di cui al capo 119 (altro canale di reimpiego operato da VILLIRILLO tramite CAPPA) ma anche dal fatto che, addirittura, dopo la morte di MUTO Luigi, detto Rocco 'u Cignato si era necessario l'intervento dei vertici della consorteria quali LAMANNA SARCONE e DILETTO. La stessa vicenda MIGALE/ CAVEDO - ha spiegato il collaboratore in termini perfettamente aderenti a quanto sinora affermato - si inserisce in questo contesto, tanto da avere determinato l'intervento di VILLIRILLO Romolo.
Le dichiarazioni del collaboratore meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, in quanto ampiamente riscontrate dalle conversazioni telefoniche indicate, dimostrative della attività di falsa fatturazione, nonché dalla documentazione rianalizzata dai Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda che, come visto, in quella hanno trovato perfetta corrispondenza al narrato del collaboratore, ivi compresi dettagli apparentemente irrilevanti, ma in realtà

significativi nella ricostruzione del giudizio di attendibilità. Il riferimento va qui alla immobiliare del Bosco (la cui documentazione è stata rinvenuta tra quella sequestrata al CAVEDO) o alla società di commercio internazionale di pesce aperta dallo stesso CAVEDO unitamente a tale Frallica per occultare lo smercio di sostanze stupefacenti. Non solo. Il coinvolgimento di SARCONE nel giro di false fatturazione e la necessità del suo intervento, unitamente a quello di LAMANNA e di DILETTO dopo la morte di MUTO Luigi detto Rocco 'U Cignato trovano un significativo riscontro nella intercettazione sopra riportata (n. 486 RIT1458/11) in cui VETERE e MERCADANTE parlano del coinvolgimento nella operazione di altri "cristiani", di altri "cutresi" " di SARCONE " nell'operazione.
In questo contesto assume allora anche un peso ben diverso e ben più significativo il riferimento fatto dal collaboratore alla vicenda che determinò uno screzio con FLORO VITO Gianni, in quanto causato, appunto, da un'incomprensione relativa ad una falsa fatturazione che vedeva coinvolti Gangi e ALOI, soggetti inseriti, rispettivamente, nel sistema di falsa fatturazione reggiano e quello piacentino che, inevitabilmente, hanno vissuto punti di contatto.

In definitiva, tutte le prove orali e documentali indicate, confermate anche dalle dichiarazioni oltremodo riscontrate del collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore, dimostrano la penale responsabilità degli imputati per il reato di reimpiego a loro ascritto.
Venendo ai singoli, *nulla quaestio* per quanto riguarda CAVEDO e VETERE Pierino.
Il primo ha collaborato consapevolmente con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo alla gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) nella piena consapevolezza che in quelle erano destinati denari del sodalizio che lui stesso, tra l'altro, riceveva.
VETERE Pierino, ha organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti ricevendo somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle società riconducibili al sodalizio criminale.
Il limite della sua responsabilità è tracciato dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i principi enucleati in apertura di capitolo e di cui si dirà in dispositivo

Quanto ad ALOI, MACRI' e RUGGIERO Giuseppe, le prove hanno dimostrato che essi, attraverso le loro società, hanno consapevolmente contribuito alla gestione delle frodi fiscali emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti del CONSORZIO EDIL STELLA e ricevendo bonifici di denaro (Minorca srl).
La prova della loro consapevolezza circa la natura del sistema in cui operavano discende, in maniera diretta, dalle parole del collaboratore di giustizia che, oltremodo riscontrato alla luce di tutte le prove assunte, ha altresì spiegato come nel sistema illecito, tutti i soggetti coinvolti sapevano con chi operavano e quale era la finalità perseguita e che, nonostante ciò, continuavano a partecipare in vista del loro profitto personale da perseguire anche a costo di eventuali controlli di polizia, di fronte ai quali garantivano il loro silenzio.
D'altro lato il presente processo ha messo in luce come tali tipi di condotte rappresentino una nota caratteristica della operatività del sodalizio, solito avvalersi della compiacente collaborazione di terzi soggetti, prestanome o imprenditori interessati (cfr. Capp. IX e XIII).

Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n 1 c.p.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., essendo stato accertato che la attività di falsa fatturazione organizzata sul territorio piacentino era l'ennesimo canale di reinvestimento dei denari della cosca cutrese sotto la direzione del VILLIRILLO.
Inoltre, il confluire in essa degli interessi dei "cristiani di SARCONE", la partecipazione alle riunione di costui e di DILETTO dopo la morte di Rocco 'U Cignato, nonché la vicenda relativa allo screzio con FLORO Vito Gianni comprovano non solo come in questo sistema venissero impiegati pure i denari della cosca emiliana ma anche, ancora una volta, come grazie all'inestricabile intreccio dell'azione dei singoli esponenti del sodalizio e agli inevitabili collegamenti tra le operazioni di falsa fatturazione compiute sul territorio emiliano (organizzate dai diversi sodali, quali GIGLIO (capi 96,97,98, 107) BLASCO (capo 160) e CAPPA (capo 119-120) si sviluppassero gli interessi dell'intero gruppo che, grazie ad un vorticoso ed incontrollabile giro di false fatturazioni garantiva un parimenti incontrollabile effetto di moltiplicazione della ricchezza illecita e, per l'effetto, un'altrettanta capacità di infiltrazione dell'associazione mafiosa nel tessuto dell'economia locale, forte di una potenza economica ottenuta al di fuori del rispetto delle regole del mercato e, in generale, della legalità.
Ancora una volta, tale argomentare, pacificamente riferibile a CAVEDO e VETERE Pierino, che in prima persona gestivano il sistema ed erano esponenti del sodalizio, deve essere esteso anche a MACRI' e ALOI che a quel sistema, come visto, partecipavano consapevolmente, ben consci della caratura criminale dei soggetti coinvolti, in vista di un profitto personale che, come confermato dal collaboratore, garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli di polizia, proprio al fine di consentire la perpetrazione del meccanismo fraudolento del gruppo criminoso, dal cui sviluppo dipendevano anche le loro fortune.

12. CAPI 160-161

Affrontando i capi 106 e 107 si è accertato che GIGLIO, FLORO VITO Gianni, VULCANO Mario, BELFIORE Carmine, CAPPA Salvatore, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe e CLAUSI Donato Agostino, avevano costituito un sistema illecito basato sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alle frodi fiscali e alla concessione di prestiti usurari (cfr. usura commessa ai danni di Gangi Giovanni).
Le fatture false emesse venivano pagate attraverso assegni e/o bonifici su rapporti bancari e postali, trasferiti sui conti delle società cartiere e poi monetizzati in contanti in vista della restituzione ai sodali dei denari, pronti per essere reinvestiti in nuove attività illecite.
GIGLIO, *dominus* del sistema, era coadiuvato da FLORO VITO Gianni, che garantiva la individuazione dei canali bancari necessari per movimentare i flussi finanziari, e da fidati collaboratori, in specie BELFIORE Carmine e VULCANO Mario, incaricati di portare a compimento le operazioni pianificate e di individuare imprenditori con cui fare l'attività di falsa fatturazione.
Una molteplicità di prestanome veniva assoldata, per lo più dietro corresponsione di un compenso economico, per assumere la legale rappresentanza delle società, in genere cartiere.

Sullo sfondo operatori finanziari che consentivano l'esecuzione delle operazioni e il flusso quotidiano di ingenti somme di denaro, omettendo controlli e segnalazioni antiriciclaggio.

Orbene, in questo sistema si inserirebbero anche le figure di BLASCO e VALERIO, dai quali GIGLIO avrebbe ricevuto provviste finanziarie, poi trasferite sui conti della IMMOBILIARE TRE e immediatamente monetizzate da FLORO VITO secondo il tipico *modus operandi*.
In questo senso si pongono le dichiarazioni rese dal Maresciallo Veroni all'udienza 5.10.2016, che ha innanzitutto riferito di come, nel corso della attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona, era stata evidenziata anche la figura di BLASCO Gaetano, che veniva indicato non quale semplice imprenditore che si appoggiava al gruppo di GIGLIO (FLORO VITO, BELFIORE, VULCANO, CLAUSI) per realizzare fatturazioni per operazioni inesistenti, quanto come soggetto che aveva un ruolo attivo nel sistema.

A seguito della perquisizione operata nel febbraio del 2013, era infatti stata sequestrata presso gli uffici della società di BLASCO, in via al Ghiardo di Bibbiano, ingente documentazione finanziaria, che era stata poi analizzata per cercare riscontro ad una serie di risultanze provenienti dall'attività di intercettazione telefonica che aveva messo in luce, secondo la tesi di accusa, come BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, con la collaborazione di BAACHAOUI Karima (alla quale veniva affidata la materiale realizzazione delle fatture di tutte le operazioni finanziarie) e con l'intervento anche di BAACHAOUI Moncef (con il compito, più che altro, di procacciare soggetti aventi società da inserire nel sistema) svolgessero una sistematica attività di falsa fatturazione nella quale erano coinvolte le società indicate nel capo di imputazione e, in particolare, CONSORZIO ITALIA, ANPA COSTRUZIONI srl, B&V COSTRUZIONI srl, COSTRUZIONI G.B. sas DI BLASCO GAETANO & C. e ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF.
In sede di perquisizione (cfr. produzione udienza 27.3.2018- DVD 2. Atti udienza 19.10.2016, verbali sequestro 13.2.2013, verbale sequestro ANPA) venivano sequestrati a BLASCO, i timbri delle ditte individuali LOMBARDO Giuseppe e BRUGNANO Domenico, assegni, ricevute di bonifico e copie di fatture emesse nei confronti di B&V COSTRUZIONI srl e ANPA COSTRUZIONI srl.
In questo sistema venivano ritenute coinvolte le società LITOPRINT srl, IL FUTURO srl, CANALI & C. srl SARCIA srl (riferibile a SARCONE Gianluigi) e IMPRESA EDILE BRUCOLA MICHELE, oltre a quelle evidenziate dalla Guardia di Finanza di Cremona (cfr. capo 107), quali la GIGLIO srl, IMMOBILIARE TRE srl, TRASMOTER srl, TOP SERVICE srl, MONDO TRADE srl, nonché quelle riconducibili ai fratelli MUTO Antonio cl. 71 e Cesare cl. 80 (THE KING srl, MUTO LOGISTICA & TRASPORTI srl e ROMEO RECLINE srl) (cfr. verbale udienza 5.10.2016 pag. 55 e ss).

Sulla base di tali premesse il teste ha illustrato una serie di esempi di eventi esemplificativi della attività illecita asseritamente svolta dagli imputati e che si analizzeranno oltre.

12.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino
Anche il Maresciallo D'Agostino ha testimoniato sul capo di imputazione in esame (udienza 24.1.2017).

Egli, ha in primo luogo descritto la partecipazione dei VERTINELLI al sistema di cui al capo 160, siccome emersa, nella ricostruzione d'accusa, dalla attività di intercettazione e di perquisizione e sequestro effettuata a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe. Ha poi proseguito nell'evidenziare come, sempre secondo quanto riferito dal collaboratore, fosse emerso un coinvolgimento di BLASCO nella attività di falsa fatturazione, tanto che era capitato che costui si arrabbiasse con i VERTINELLI in quanto aveva dovuto attendere una decina di giorni un bonifico della SECAV, nonostante gli accordi che avevano preso prevedessero tempi molto più veloci. In questo senso vi sarebbero una serie di telefonate coinvolgenti BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso e VERTINELLI Giuseppe (quali le conversazioni del 10 novembre 2011, prog. nn. 5803, 5826, 5839 e 5844 RIT 1781/2011; prog. 6004 RIT 1781/2011), nel corso delle quali emergereva la preoccupazione di PAOLINI, nonostante le rassicurazioni di VERTINELLI, circa la mancata esecuzione di un bonifico a favore di BLASCO Gaetano. Nel corso di altre telefonate (prog. 6067 RIT 1781/2011 - in cui si evince che il beneficiario del bonifico era BLASCO Gaetano - prog. 6068, 6074 RIT 1781/2011) VERTINELLI rassicurava Paolini sull'esecuzione dei due bonifici. Successivamente, nel corso della conversazione registrata al prog. n. 6161 RIT 1781/2011 del 16 novembre 2011, BLASCO, parlando con PAOLINI, mostrava tutto il suo grave disappunto per la mancata esecuzione dei bonifici. Seguivano, il 17 novembre le telefonate registrate ai prog 6171, 6173, 6234 RIT 1781/2011 e la telefonata conclusiva del 18 novembre 2011 n. 6250 RIT 1781/2011, nel corso della quale PAOLINI chiamava VERTINELLI dicendogli che il bonifico era arrivato.

Vi sarebbero altre telefonate che confermerebbero che il giro di false fatture instaurato tra BLASCO ed i VERTINELLI era andato avanti anche nei mesi successivi (prog. 2011, 2280 RIT 2931/2011 del 7.12.2011. In particolare, dalle conversaizoni registrate ai prog. 337, 341 RIT 306/2012 del 16.2.2012, emergeva, in tesi, il giro di false fatture organizzato da BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, nonché l'incontro tra BLASCO e VERTINELLI per la consegna di false fatture ed il coinvolgimento della ditta IL FUTURO S.r.l. (avente sede nella località dove si trovava l'ANPA COSTRUZIONI o la B&V COSTRUZIONI), per eseguire un bonifico.

Nello specifico, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, per quanto riguarda IL FUTURO la Guardia di Finanza aveva rilevato che essa aveva emesso fatture false per circa 230.000 euro e ne aveva ricevute per complessivi 384.000 euro.

A riscontro di queste telefonate tra BLASCO e VERTINELLI Giuseppe vi sarebbe la documentazione sequestrata dalla quale risultavano bonifici telematici effettuati dai conti correnti intestati proprio alla SECAV ed effettuati il 16 febbraio del 2012 a favore de IL FUTURO S.r.l.. Sostanzialmente, il 16 febbraio del 2012 dalla SECAV venivano effettuati al FUTURO s.r.l. bonifici per complessivi 52.000 euro.

Tra il 21 febbraio e il 6 marzo del 2012, ha aggiunto il teste, BLASCO e VERTINELLI Giuseppe tornavano nuovamente a sentirsi sempre in relazione alle false fatture che si dovevano scambiare, rispettivamente durante le telefonate 660 e 1565 RIT 306/2012.

Il 22 febbraio del 2012, con le stesse modalità viste per il giorno 16 febbraio, erano stati rilevati ulteriori bonifici a favore della società IL FUTURO, per un totale di 52.500 euro.

Complessivamente, nelle due operazioni SECAV aveva bonificato durante il periodo in esame alla società IL FUTURO la somma di 105.000 euro. Anche gli esiti della attività di

perquisizione eseguita a carico di BLASCO dalla Guardia di Finanza di Cremona, il 13 febbraio 2013, comproverebbero la falsa fatturazione con la società IL FUTURO.

Le intercettazioni eseguite facevano poi emegere la figura di BAACHAOUI Moncef, fratello della segretaria di BLASCO, BAACHAOUI Karima che, nella prsopettiva d'accusa, si era fatto carico di reperire le società LITOPRINT, IL FUTURO e la CANALI & c S.r.l., al fine di consentire il giro di false fatture.
BAACHAOUI Moncef, che veniva spesso chiamato "Dodi" nel corso delle telefonate, era risultato avere in uso l'utenza 3474336217, intestata proprio alla sua ditta individuale ALL SERVICE, utilizzata nel corso delle intercettazioni per mantenere i contatti con BLASCO Gaetano e trovata nel corso della perquisizione eseguita il 28 gennaio del 2015, data in cui veniva tratto arresto. A comprova di ciò il testimone ha elencato alcune telefonate, come quelle del 2 gennaio 2012 numero n. 4565 e 4566 del RIT 2931/2011, nel corso delle quali BLASCO, mentre era in compagnia di Moncef, chiamava Karima dicendole che tutte le operazioni finanziarie con Moncef dovevano essere effettuate con la G.B. COSTRUZIONI S.a.s. ed il CONSORZIO ITALIA, società riconducibili a BLASCO Gaetano; la telefonata dell'8 febbraio 2012 numero 6470 del RIT 2931/2011, che dimostrava che Moncef veniva sopranñominato "Dodi". Il teste ha inoltre citato un'altra serie di telefonate riguardanti sempre il capo 160, e sulle quali aveva già riferito il Maresciallo Veroni del Nucleo Investigativo di Modena. In particolare, la telefonata del 23 aprile del 2012 numero 11955 RIT 2931/2011; la telefonata 11842 2931/2011, durante la quale, ha spiegato il testimone, BLASCO e BAACHAOUI Karima dicevano: *"A Dodi gli dobbiamo... lunedì dobbiamo fargli quel giro"*; la telefonata n. 12033 RIT 2931/2011, durante la quale gli stessi interlocutori dicevano: *"Per il giro, per il giro di Dodi, capito? Lunedì... Dai, dai, digli che lunedì, massimo martedì è pronto"*; la telefonata del 23 aprile 2011, n. 12227 RIT 2931/2011 nel corso della quale Karima informava BLASCO di voler passare da suo fratello Moncef, che gli doveva portare i soldi e BLASCO le diceva che il bonifico doveva essere già fatto, ma Karima lo tranquillizzava, spiegando che il fratello gli aveva garantito che avrebbe provveduto; la telefonata n. 12232 RIT 2931/2011, durante la quale BLASCO chiamava il figlio Antonio perché nella precedente telefonata Karima gli aveva detto che la distinta del bonifico suddetto gliel'avrebbe mandata o sul cellulare o sull'e-mail del figlio; le telefonate 12233 e 12235 RIT 2931/2011 nel corso delle quali BLASCO, siccome non era arrivato nulla sul telefono di Antonio, richiamava Karima e dopo avere appreso che non si era ancora incontrata con Moncef, richiamava il figlio e gli riferiva che l'e-mail sarebbe arrivata più tardi.

Le conversazioni telefoniche intercetatte avevano rapporesentato l'*input* per le perquisizioni della Guardia di Finanza, come quella del febbraio 2013 a carico di BLASCO Gaetano.
Secondo la ricostruzione d'accusa, un dato importante a livello documentale a comprova di questo giro di false fatture, a parte le conversazioni, era il fatto che, quando la Polizia Giudiziaria aveva analizzato la documentazione che la Guardia di Finanza aveva sequestrato a BLASCO, aveva trovato la fatura 46 del 30 novembre 2012, fattura di importo 8.951 euro, (di cui imponibile 7.398) emessa dall'ANPA COSTRUZIONI a favore della LITOPRINT, società riconducibile a BAACHAOUI Moncef.

In definitiva, grazie alla sinergia tra la attività spionistica e quella di perquisizione e sequestro svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona, che aveva anche proceduto al riepilogo delle fatture di quel periodo, emergeva, in tesi d'accusa, la prova della fittizietà della fatturazione svolta dagli imputati con le società riferibili al BLASCO, con il concorso dei correi e con la compiacenza di molteplici altri imprenditori:

"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Dovrebbe aver fatto anche tutta questa serie di conversazioni relative a questo giro di false fatture. E' chiaro che noi (com'è accaduto anche con il capo 107) con la Guardia di Finanza ci siamo sempre interfacciati. E siccome loro cercavano le prove relative al capo 107, fecero anche le perquisizioni nel... L'ho detta prima, la data.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Febbraio 2013.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Nel febbraio del 2013 fanno anche le perquisizioni da BLASCO Gaetano, dove noi gli diamo l'input in relazione a tutto quello che avevamo ascoltato, praticamente su quelle quattro/cinque società in cui capiamo, dalle conversazioni telefoniche, questo giro di fatture, ad esempio come quelle che vi ho appena citato, in cui capiamo che ci sta questo giro di false fatture. Al ché loro, la Guardia di Finanza, riepilogano le fatture di quel periodo, di quelle che sono state registrate dall'ANPA COSTRUZIONI, e ci registrano, ci fanno i conteggi. Per IL FUTURO è molto singolare... Per esempio, per farvi capire il genere di telefonate che noi registriamo: la ragazza della SECAV chiama BLASCO per sapere l'indirizzo di questa società IL FUTURO, che è ricompresa in questo giro di false fatture, e chiama proprio BLASCO, che non avrebbe nulla a che vedere con questa società, e gli dice dove inviare la fattura, che gli dà proprio l'indirizzo dove hanno sede in realtà gli uffici di BLASCO, via Vanzetti, come si chiama.
PRESIDENTE
P. – In quindi IL FUTURO ha sede presso l'ufficio di BLASCO?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, non ha sede lì. Formalmente ha sede a Reggio Emilia, in via Trento... ve l'ho detto prima, Reggio Emilia, viale Trento e Trieste. Però io, su queste società, adesso vi ho...
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Scusi, finisco il discorso: ha sede formalmente nella via di Reggio Emilia che ha detto, ma da una conversazione...?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Esatto.
P. M. – E' per questo che sono importanti queste intercettazioni.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Dalla conversazione del 16 febbraio 2012... Infatti per questo volevo... sono andato un po' di corso. Però il 16 febbraio del 2012, sostanzialmente, noi registriamo che BLASCO e VERTINELLI si devono incontrare per scambiarsi questi disegni. Questi disegni in realtà sono queste false fatture. E subito dopo registriamo la telefonata della segretaria della SECAV, che chiama BLASCO e gli dice: Questa società IL FUTURO S.r.l. dove ha sede? E' BLASCO gli dice: Via Sacco e Vanzetti. In realtà IL FUTURO, da Infocamere, ha sede a Reggio Emilia, viale Trento e Trieste. Vuol dire che, sostanzialmente, gli stavano mandando la fattura de IL FUTURO lì, in via Sacco e Vanzetti,

dove gestivano questo giro di fatture. IL FUTURO, noi ce lo ritroviamo anche nel capo 160 e 161 in relazione"

Tutti i documenti acquisiti nel corso delle indagini ed analizzati dagli inquirenti sono stati prodotti alle udienza del 12.10.2016 e del 23.3.2018, e sottoposti al vaglio tecnico dei periti contabili.

12.2. Le singole operazioni così come ricostruite sulla base delle intercettazioni telefoniche

E' ora possibile analizzare alcuni esempi di fittizie triangolazioni finanziarie attraverso le conversazioni intercettate, tenendo presente che oltre a quelle indicate nel corso delle testimonianze del Maresciallo Veroni e del Maresciallo D'Agostino vi sono quelle contenute, in elenco, nel documento prodotto all'udienza del 12.10.2016.
La ricostruzione è, in questa sede, quella proposta dalla ipotesi d'accusa, salva la valutazione della sua correttezza all'esito della esposizione delle altre prove assunte i dibattimento.

Un primo esempio di fatture per operazioni inesistenti registrata ed ipotizzata dall'accusa è un'operazione eseguita tra il Consorzio Italia e la Canali &C eseguita nel dicembre del 2011, tra il 6 dicembre e il 20 dicembre. In quest'operazione sarebbero coinvolti BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef.
I primi contatti sono tra BASCO e BAACHAOUI Moncef che il 6.12.2011 riferisce, in qualità di procacciatore di imprenditori interessati, di essersi accordato con la persona che ha promesso di completare l'operazione la prossima settimana. BLASCO chiede se verranno eseguiti tutti i bonifici e BAACHAOUI spiega che inizieranno con uno, per verificare che il meccanismo non abbia problemi e la triangolazione vada a buon fine (prog. 1873 RIT 2931/11).
Il 9.12.2011 BLASCO chiede a Karima se il fratello abbia eseguito il bonifico: lei risponde che verificherà (prog. 2317 RIT 2931/11); dopo dieci minuti Moncef contatta BLASCO e promette di parlare con i signori che in settimana eseguiranno il bonifico come promesso (prog. 2319 RIT 2931/11). Il 12.12.2011 Moncef comunica a BLASCO di aver dato disposizioni per l'invio del bonifico, che dovrebbe arrivare in due giorni; precisando che una volta chiusa questa operazione ne faranno altre (prog. 2598 RIT 2931/11).
Il 15.12.2011 BLASCO riferisce di aver verificato l'esecuzione del bonifico e che forse l'indomani mattina chiuderà l'operazione. Moncef prende atto, e promette di iniziare ad organizzarsi per eseguire nuove operazioni e completare l'invio del denaro relativo a questa operazione finanziaria (prog. 3470 RIT 2931/11). Il 20.12.2011 BLASCO è pronto a chiudere la triangolazione e ne parla con Karima, la quale quantifica in 12.852 euro la parte che dovrà essere consegnato a BAACHAOUI Moncef. Nell'occasione BLASCO le chiede anche a quanto ammonta complessivamente il bonifico. Ciò a dimostrazione del fatto, in tesi d'accusa, che tutte le operazioni contabili vengono svolte personalmente da BAACHAOUI Karima, della quale BLASCO ha totale fiducia; sarebbe quindi lei a predisporre materialmente tutte le operazioni e a comunica di volta in volta a BLASCO gli importi complessivi della fattura o del bonifico da eseguire. BLASCO chiede conferma se deve dare quest'importo (questi 12.822 euro) tutti a Moncef, e Karima conferma, precisando che l'importo complessivo è 4.399 euro, a cui dovranno decurtare il 13% di spese a carico di BAACHAOUI Moncef, pari

a 1.547 euro. BLASCO interviene dicendo che gli accordi che erano stati presi con Moncef prevedevano una spesa del 12%. E, nonostante Karima cerchi di spiegargli che vi era stato un aumento dell'Iva, e che quindi anche suo fratello dovrà accontentarsi di questa parte di guadagno minore, BLASCO dice che gli accordi iniziali sono ancora validi; BLASCO, visto che gli accordi prevedevano il 12%, vuole rifare i calcoli in modo che rimangano invariate queste percentuali. Karima quindi effettua il conteggio e dice che da 14.399 euro occorre togliere 1.428 euro, quindi dovrà consegnare a BAACHAOUI Moncef 12.971 euro (prog. 3508 RIT 2931/2011, del 20 dicembre del 2011).
Il riscontro documentale a queste telefonate è dato, in tesi d'accusa, dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza a carico di BLASCO nel corso della perquisizione del 13 febbraio 2013, all'esito della quale viene sequestrata la fattura numero 33 emessa dal CONSORZIO ITALIA, una delle società di BLASCO, nei confronti della CANALI & C s.r.l.. Si tratta di una fattura dell' importo di 14.399 euro risultata pagata dalla società CANALI, sulla base di una contabile della BNL rinvenuta, il 13.12.2011. In altri termini, stessi importi e stesse date evincibili dalle conversazioni telefoniche.

Un secondo esempio di fatturazione per operazioni inesistenti ricostruito dall'Accusa, vede coinvolte CONSORZIO ITALIA, la COSTRUZIONE G.B. e, ancora una volta, CANALI &C., Nonché la società IL FUTURO. Siamo sempre nel dicembre del 2011 e i soggetti coinvolti sarebbero sempre BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef.
Il 21.12.2011 si BLASCO e BBACHAOUI Moncef pranzano insieme. In questa occasione vengono verosimilmente affrontati discorsi connessi alla realizzazione di questa nuova operazione finanziaria (prog. 3600- 3604 RIT 2931/2011 del 21 dicembre del 2011). Questo sembrerebbe confermato dal fatto che nel corso del pomeriggio BAACHAOUI Moncef preannuncia a BLASCO Gaetano che in serata passerà da sua sorella Karima per lasciarle tutti i dati necessari per la realizzazione di quest'operazione finanziaria (prog. n 3637 RIT 2931/2011).
Dopo due ore BLASCO comunica alla segretaria che Moncef ha fatto tutto quello di cui avevano parlato nella telefonata (prog. 3653 RIT 2931/11).
Il 23.12.2011 BLASCO, VALERIO e Moncef si incontrano per il pranzo nel ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale (prog. 3820, 3822 e 3831 RIT 2931/11).
Alle 13.00 del 24.12.2011 BLASCO comunica a Moncef che i bonifici arriveranno il 27 dicembre e dalle prossime operazioni li effettueranno con procedura urgente, per evitare problemi di valuta (prog. 3915 RIT 2931/11).
Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a BLASCO, si evince che il 30.11.2011:
- IL FUTURO SRL emette la fattura 97, per un importo di 35.000 euro nei confronti di ANPA COSTRUZIONI SRL,
- il CONSORZIO ITALIA emette la fattura 38, per un importo di 19.723 euro (16.300 euro di imponibile e 3.423 euro di imposta), nei confronti della CANALI & C srl, che provvede al pagamento tramite bonifico del 23.12.2011; nella fattura è indicato l'indirizzo di Reggio Emilia, via Iscuzo, 13, corrispondente all'unità locale della società. Dalla lettera contabile risulta, però, che il bonifico è stato disposto dalla CANALI & C il 22 dicembre 2011.

- la COSTRUZIONI G.B. SAS emette la fattura 18 nei confronti della CANALI & C srl (nella fattura viene indicato l'indirizzo di Milano via Tacito 6, corrispondente alla sede legale della società), per un importo di 18.997 euro (15.700 euro di imponibile e 3.297 euro di imposta), che provvede al pagamento tramite bonifico del 23.12.2011 .

Nelle fatture viene fatto indistintamente riferimento all'indirizzo in cui è situata la sede di Milano della società CANALI e quello in cui invece è situata una semplice unità locale della società. In alcune si trova l'indirizzo di Milano, in altre si trova, invece, l'indirizzo di Reggio Emilia, che corrisponde a una semplice unità locale della società.

Un terzo esempio di fatturazione per operazioni inesistenti ricostruito dall'Accusa vedrebbe coinvolte le società CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONE G.B., CANALI &C., IL FUTURO e LITOPRINT
Il 27.12.2011 BLASCO domanda a Moncef se ha parlato con gli amici della sua proposta. BLASCO conferma, precisando che l'operazione si farà, anche se si sono riservati di confermarla una volta effettuate le verifiche. BLASCO spiega di doverlo sapere con anticipo, per organizzare l'operazione e Moncef dice di iniziare a pianificarla, per un importo simile a quello di cui avevano parlato, che BLASCO quantifica in 40.000 euro (prog. 4070 RIT 2931/11).
Nel pomeriggio del 29.12.2011 BLASCO chiede a Moncef se il suo amico è disposto ad effettuare un'operazione veloce di 10.000 euro, dalla quale guadagnare qualcosa; Moncef si riserva di verificare le intenzioni dell'amico. BLASCO spiega di aver bisogno di una conferma entro domani a mezzogiorno, quando andrà a Verona per definire tutto, sottolineando che il meccanismo che sta creando potrebbe consentire di pianificare un'operazione al mese. Moncef ammette che difficilmente riusciranno a concludere entro fine anno. BLASCO insiste affinché si attivi rendendosi disponibile anche per operazioni di importo superiore (*Lui dice: "Quanti sono sono, anche se sono dieci, venti.Quanti siano siano, in un giorno vieni e dammi)* Moncef si impegna a rintracciare l'amico e fargli sapere qualcosa entro domani (prog. 4324 RIT 2931/11).
BLASCO chiede a KARIMA di recarsi alla BNL per prelevare il più possibile col bancomat sul suo conto e quello del figlio Antonio perché, ha spiegato il teste, *ha necessità di contante per eseguire l'operazione di cui poi le parlerà: "Praticamente, BLASCO dice che il giorno seguente deve andare a Verona per definire tutto e diciamo che aggiunge che sta pianificando delle attività che gli consentano mensilmente di portare a termine operazioni di questo genere. Praticamente, dice: "Ecco, perché io domani a mezzogiorno c'ho un appuntamento a Verona, va bene? E dopo ti spiego. Così anche tutti i mesi, anche tu, capito? Vedi se riesci, che io te lo dico per te".* Stessa cosa chiede a alla moglie Dattilo Caterina *"Lui dice. Ho necessità di fare un giro – quindi di verificare quanta disponibilità può prelevare con il bancomat, insomma di fare in modo di forgli avere al più presto più contante possibile (le conversazioni di riferimento sono la 4330 del 29 dicembre del 2011, la RIT è la 2931 del 2011).Questa è quella tra BLASCO e la moglie, nel corso della quale BLASCO si fa passare anche il cognato Dattilo Michele, al quale chiede se è in grado di monetizzare un assegno*

circolare da tremila euro, ma questi dice di non avere la liquidità necessaria. BLASCO gira la medesima richiesta ad un altro soggetto, a Elicrisio Vincenzo, che invece si mostra disponibile Elicrisio Vincenzo è un altro cutrese, è residente a Reggio Emilia (la conversazione di riferimento è la 4331 del 29 dicembre 2011, la RIT è la 2931 del 2011)".
Il giorno seguente Karima dice a BLASCO di aver recuperato complessivamente 11.000 euro: 5.000 euro è riuscita a trovarli lei e altri 6.000 euro li hanno procurati VALERIO Antonio e suo figlio BLASCO Antonio (prog. 4371 RIT 2931 del 2011). A questo punto BLASCO avvisa Moncef di essere pronto a chiudere l'operazione *"... io sono a postisssimo!. ."* (prog 4372 RIT 2931/11). Trascorse le festività di fine anno, il 2.1.2012 BLASCO preannuncia a Moncef che Karima sarà in ufficio e potranno definire l'operazione, nella quale verrà coinvolto Claudio (prog. 4565 RIT 2931/11). I due si incontrano e BLASCO chiama Karima. Mentre il telefono di Karima sta squillando, ha spiegato il teste, veniva intercettato un frammento di conversazione in sottofondo tra BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Moncef, nel quale, ha precisato il testimone, BLASCO fa riferimento a Claudio dicendo testualmente a BAACHAOUI Moncef: *"Tu ti devi vedere con Claudio e ti fai fare un circolare intestati a... te ne fai fare due. Io ti do l'assegno, a te, ti do l'assegno e glielo dai"*. KARIMA risponde e BLASCO la informa che dovrà fare quelle cose col fratello e tutte le operazioni dovranno transitare sui conti della GB e del CONSORZIO (*"... con Dodi fai sempre così... GB e CONSORZIO..."* prog. 4566 RIT 2931/11). Dopo un'ora BLASCO si informa sull'andamento delle cose e Karima spiega di aver pianificato due operazioni da 11.000 euro, mentre per la terza, di importo inferiore dovranno attendere. BLASCO chiede quanto dovrà girare a Moncef e Karima risponde di averlo annotato sulle fatture che gli mostrerà nel pomeriggio (prog. 4575 RIT 2931/11). BLASCO conferma a Moncef che Karima sta preparando la documentazione per giustificare il giro di soldi e domani potranno vedersi: questi dice che rimarrà in attesa di disposizioni (prog. 4596 RIT 2931/11).

Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a seguito della perquisizione locale eseguita a carico di BLASCO Gaetano, è stato possibile riscontrare, in tesi d'accusa, quanto emerso dalle conversazioni indicate, posto che, il 30.12.2011:
- IL FUTURO SRL emette la fattura 105 (importo 40.000 euro) nei confronti di ANPA COSTRUZIONI SRL;
- COSTRUZIONI G.B. sas emette la fattura 19 dell'importo 11.737 euro, nei confronti di CANALI & C srl (in fattura viene indicato l'indirizzo di Milano via Tacito 6, corrispondente alla sede legale della società), che provvede al pagamento il 17.01.2012;
- CONSORZIO ITALIA emette la fattura 40 nei confronti della CANALI & C srl (in fattura viene indicato l'indirizzo di Reggio Emilia viale Isonzo 13, corrispondente ad una unità locale secondaria della società), per un importo di 11.858 euro, che provvede al pagamento tramite bonifico del 10.01.2012;
- CONSORZIO ITALIA emette la fattura 41 nei confronti di LITOPTINT SRL, per un importo di 9.801 euro;
A ulteriore conferma di questo riscontro documentale vi sono, poi, altre conversazioni telefoniche.
Alle 10.50 del 11.1.2012 BLASCO riferisce a Moncef che è arrivato il bonifico sul Consorzio (quello da 11.858 euro eseguito il 10.1.2012 accreditato sul c/c intestato al

CONSORZIO ITALIA) e sta aspettando quello sulla GB. MONCEF risponde che verificherà (prog. 5762 RIT 2931/11).

Vi è un quarto esempio di fatturazione per operazioni inesistenti riportato dal teste.
L' 8.2.2012 BLASCO si informa sulla possibilità di fare *operazioni* e Moncef spiega che una volta completate quelle di gennaio, potranno preparare quelle di febbraio. BLASCO sottolinea che per ragioni fiscali, andranno fatte entro il 15 febbraio e Moncef dice che incontrerà *la persona* e gli farà sapere (prog. 6470 RIT 2931/11). Il giorno successivo BLASCO ribadisce di essere pronto alla nuova *operazione* e Moncef conferma di aver contattato *la persona*, che ha garantito l'imminente ripresa del *lavoro*, per importi superiori ai precedenti. BLASCO chiede di essere avvisato in anticipo per potersi organizzare (prog. 6534 RIT 2931/11). Nel pomeriggio, utilizzando un linguaggio criptico, AMEGLIO Salvatore chiede a BLASCO se domani riusciranno ad eseguire l'operazione finanziaria (*"... domani facciamo quel tetto?..."*), di cui avevano evidentemente parlato precedentemente: questi risponde che in mattinata passerà da lui per discuterne (prog. 66629 RIT 2931/11). Il 13.2.2012 si evince che *l'operazione* si aggira su un importo di circa 45.000- 50.000 euro; BLASCO dice ad Ameglio che sta andando in banca per far partire il bonifico e il secondo si raccomanda affinché venga eseguito con procedura urgente. BLASCO ribatte che l'istituto di credito non autorizza tali operazioni, ma in un giorno i soldi saranno sul conto e tutto verrà suddiviso in due bonifici, datati 13 e 16.2.2012. Gli accordi tra BLASCO e Amegho sono tenuti con un linguaggio criptico, per cui fanno riferimento a pannelli, non parlano apertamente di denaro, ma parlano di misure sul cantiere. Ameglio, ha spiegato il testimone, *"quando si informa sull'entità dell'operazione, chiede: "Quanti pannelli sono? 45?". E BLASCO risponde che dovrebbero essere circa cinquanta: "No, sono mi pare 50. Penso che erano 50, 20 erano di là e 30-35 erano, penso, le misure prima e 15 di là. Come dici tu"*. (prog. 6739 RIT 2931/11). Nell'*operazione* sono coinvolti anche i fratelli BAACHAOUI, come emerge, in tesi, dalla conversazione del 13 febbraio, nel corso della quale Karima comunica di essersi accordata con Moncef per la realizzazione delle fatture connesse alla operazione (prog. 180 RIT 306/12).
Il 17.2.2012 Ameglio dice a BLASCO di mandare suo figlio all'Unicredit di Reggio Emilia, dove lo sta aspettando. BLASCO risponde che lo stanno raggiungendo Karima ed Antonio, al quale spiega che l'appuntamento con Ameglio è nella filiale Unicredit di fronte al bar Bunker (prog. 7163 e 7172 RIT 2931/11).
Il 24.2.2012 BLASCO spiega ad Ameglio che per eseguire *l'operazione* di cui hanno parlato, dovranno attendere la settimana prossima e AMEGLIO risponde che la persona è disponibile (*"No, è che mi aveva chiamato quell'amico, che erano già pronti i cantieri là. Mi ha detto che era disponibile... hai capito? Quell'operario"*). BLASCO ribadisce che ne parleranno lunedì o martedì (prog. 7644 RIT 2931/11).
In effetti il 29.2.2012 BLASCO comunica ad Ameglio che il figlio Antonio e Karima faranno il primo bonifico da 30.000 euro ed i restanti 20.000 li verseranno entro due giorni (prog. 1165 RIT 306/12). BLASCO preannuncia a GIGLIO l'imminente arrivo nel suo ufficio (prog. 1666 RIT 306/12) poi dice alla moglie di versare sul conto privato del figlio 10.000 euro perché ne ha bisogno per un'operazione.

Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO, si evince che il 2.3.2012 sul conto BancoPosta intestato a BLASCO Antonio risulta accreditato un bonifico da 10.000 euro emesso da Daffilo Caterina moglie di BLASCO e madre di Antonio).
Nel frattempo, visto che non ha certezza di avere questi 10.000 euro che ha chiesto alla moglie, BLASCO dice a Karima di approntare un bonifico, anziché da 30.000 euro, da 40.000 euro nei confronti di Ameglio. BLASCO dice a Karima: *"Fai 40.000 di caso, fai 40.000... capito? Adesso fai 40 000, però. Però i 10.000 euro dal suo conto li devo .. a glieli faccio prendere a lei... no, non li voglio passare alla Posta su un privato"*. Karima dice che verificherà quali sono le normative interne alla Posta per vedere come fare a prelevare questi soldi, altrimenti utilizzerà i conti societari aperti presso altre banche, citando la Mediolanum e la Carisbo. Comunque BLASCO dice di prendere accordi diretti con sua moglie per vedere come fare e poi ribadisce di avere necessità che lei esegua un bonifico di 40.000 euro anziché i 30.000 euro che avevano inizialmente definito (prog. 7993 e 7995 RIT 2931/11). A distanza di alcuni minuti, BLASCO comunica a Karima di aspettare un attimo ad eseguire il bonifico, perché forse risolveranno la questione con un assegno circolare (prog. 1174 e 1175 RIT 306/12). Nel pomeriggio Ameglio riferisce di trovarsi vicino al cantiere di Vezzano sul Crostolo: BLASCO ribatte di aver bisogno di venti minuti (prog. 1184 RIT 396/12), il tempo necessario per mandare sul posto VALERIO, che poi chiama per parlare con Ameglio, il quale chiede se hanno realizzato altre operazioni. BLASCO risponde che è stato eseguito un bonifico da 40.000 euro e Salvatore prende atto (prog.1190 RIT 2931/11).
Lunedì 5.3.2012 Ameglio si dice pronto a chiudere l'operazione e BLASCO garantisce che faranno tutto entro domani (prog. 8336 RIT 2931/11).
Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO, gli inquirenti riscontrano il dato emerso dalle intercettazioni:
- il 31.1.2012 IL FUTURO SRL emette la fattura 03, per un importo di 35.000 euro nei confronti dell'ANPA COSTRUZIONI SRL, che provvede al pagamento con due diversi bonifici (uno da 15.000 euro e l'altro da 20.000 euro) disposti il 27.1.2012;
- il 28.2.2012 l'ANPA COSTRUZIONI SRL esegue un bonifico per "girofondi" sul conto corrente aperto presso l'Unicredit per un importo di 42.100 euro;
- il 29.2.2012 IL FUTURO SRL emette la fattura 20, per un importo di 40.000 euro nei confronti dell'ANPA COSTRUZIONI SRL, che nello stesso giorno provvede al pagamento tramite bonifico (dal conto corrente aperto presso l'Unicredit);

Altri esempi di fatturazioni per operazioni inesistenti, sono ricavabili dalle conversazioni indicate in elenco nel documento prodotto all'udienza del 12.10.2016 e che vedono coinvolti oltre a BLASCO e ai fratelli BAACHAOUI, anche BLASCO Salvatore e Brucola Michele.
Quanto a quest'ultimo il 2 maggio Brucola chiamà BLASCO che gli chiede "cosa gli serve". Brucola, lo invita a incontrarsi di persona perché è meglio "di presenza" (prog. 12827 RIT 2931/11). Alle 13.40 del 11.05.2012 BLASCO chiama Karima anticipandole l'intenzione di coinvolgere nell'attività illecita Brucola Michele; KARIMA lo interrompe, ricordandogli che sarebbe meglio non affrontare certi argomenti per telefono BLASCO puntualizza di aver fare qualche giro per Brucola così come per DODI (prog. 13577 RIT 2931/11). Nel pomeriggio BLASCO comunica a Brucola che l'importo dell'operazione è di 8.500 euro più IVA e

quest'ultimo si impegna a preparare l'assegno e portarglielo l'indomani domattina (prog. 13586 RIT 2931/11). Le telefonate continuano il giorno 15 maggio. BLASCO chiama Karima e le dice di verificare se è andato in porto l'assegno di 16.000 euro; Karima dice che non è possibile perché non sono ancora trascorsi i giorni necessari e che però andrà a ordinare 10.000 euro. BLASCO concorda perché in mattinata lo avrebbe chiamato Brucola (prog. 13843 RIT 2931/11). A quel punto BLASCO, sapendo di non avere la disponibilità di denaro contante chiama Brucola rimandando l'operazione a giovedì. Brucola ha però urgenza e chiede se almeno metà è possibile farlo in giornata. BLASCO dice che pensa di riuscirci, per questo dice che chiamerà subito KARIMA (prog. 13864 RIT 2931/11). BLASCO chiama immediatamente KARIMA dicendole di fare il possibile perché ha bisogno della metà dell'importo per Brucola (prog. 13866 RIT 2931/11); chiama quindi Brucola per dirgli che è tutto a posto che riuscirà ad avere la metà in giornata e la restante parte il giorno successivo (prog. 13884 RIT 2931/11). Il pomeriggio BLASCO e Brucola si incontrano e BLASCO chiama Karima dicendole di portare i soldi che evidentemente ha prelevato: 500 per lui e gli altri 4000 per Brucola "*G. Sì .. Karima .. e .. appena finisci vieni qui che c'è anche Michele Brucola, eh? K. Ok. G. Praticamente .. lui il ventuno ce lo lascia tutto .. tu dagli 4.500 e 500 me li lasci per me .. K. E .. G. Quando vieni? K. Cosa? G. Allora .. cinque .. cinque .. Brucolo Michele c'è .. capito? K. Ec. . G. Eh .. quando vieni ..inc.. la metà dei soldi .. 4.000 e 5 .. K. Ah! Ok, ok ..* "(prog. 13923 RIT 2931/11)

Tra la documentazione depositata, e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona, vi è la fattura nr. 12 emessa in data 7 maggio 2012 dalla ANPA COSTRUZIONI SRL nei confronti dell'Impresa Edile Brucola Michele di importo pari ad euro 10.285 (imponibile di euro 8.500 ed euro 1.785 a titolo di Iva) nonché l'assegno circolare nr. 0825224396-09 emesso da Monte dei Paschi di Siena. Il titolo di credito in oggetto non indica alcuna data. Tuttavia, tra la documentazione rinvenuta vi è il documento relativo all'accredito di pari importo sul conto corrente nr. 101934093 acceso presso Unicredit ed intestato alla ANPA COSTRUZIONI SRL, attinente al pagamento della fattura in oggetto (cfr. perizia pag. 916).

12.3. Le operazioni con altri esponenti dell'associazione

Interessantissima la parte della testimonianza in cui il Maresciallo VERONI ha evidenziato il complesso intreccio di telefonate e contatti con altri membri, anche di spicco, del sodalizio, interessati, più o meno direttamente, alla attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO in quello specifico periodo temporale. Anche in questo caso viene qui descritta la ricostruzione svolta dall'Accusa, salvo il vaglio finale all'esito delle altre prove assunte.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, grazie alla attività spionistica svolta agli inizi del 2012 a carico di BLASCO comprendeva (come già accertato dalla Guardia di Finanza di Cremona e come riferito da GIGLIO stesso in più occasioni) che egli intratteneva rapporti di falsa fatturazione con GIGLIO Giuseppe.

I primi contatti registrati e riscontrati dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza risalgono alla fine del febbraio 2012. A metà febbraio vi è un primo contatto tra BLASCO Gaetano e SERIO Luigi, il geometra di GIGLIO, il quale chiede il nominativo della società di BLASCO che aveva lavorato nel cantiere di via Cugini, perché, ha spiegato il teste,

doveva *"deve approntare... fatturare... farsi pagare, quindi ha bisogno di avere l'indicazione della società che ha lavorato e del tipo di pagamento che era stato adottato in quella circostanza per predisporre poi a sua volta altra documentazione.* BLASCO risponde che non era in ufficio e che, quindi, il lunedì seguente sarebbe passato dal loro ufficio e avrebbero sistemato tutto (prog. n. 7215 del 17 febbraio 2012 RIT 2931 del 2011). Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza veniva accertato che più o meno in quel periodo, quindi il 31 gennaio 2012, la GIGLIO S.r.l. aveva emesso due fatture, la 71 e la 72, rispettivamente da 4.200,62 euro e da 1.234 euro nei confronti della B&V COSTRUZIONI S.r.l. e che era stata emessa una lettera per la compensazione delle fatture, sempre in data 31 dicembre 2012, da parte della GIGLIO alla B&V COSTRUZIONI, per la fattura numero 5 del 13 dicembre 2012 per un importo di 5.434 euro, sulla quale era apportata l'indicazione a penna: *"Da firmare e rispedire a GIGLIO S.r.L, via Simonini, 6, 42044, Gualtieri"*, e con l'indicazione: *"da firmare e trattenere B&V"*.
Questo documento sequestrato è la lettera per la compensazione delle partite contabili indirizzata alla B&V COSTRUZIONI S.r.l.

Viene poi intercettata una serie di conversazioni tra BLASCO Gaetano e GIGLIO Giuseppe. Una di questa è stata accennata in precedenza. Il 29 febbraio 2012 BLASCO preannuncia a GIGLIO l'arrivo nel suo ufficio. La telefonata è seguita da quella serie di conversazioni con la moglie, Dattilo Caterina nella quali BLASCO le dice di effettuare un bonifico di diecimila euro per conto del figlio, perché necessita di liquidità per completare un'operazione in mattinata, evidentemente con GIGLIO, dal quale stava andando (prog. 1166 e 1167 RIT 306/12). A riscontro di questo, oltre alle telefonate indicate sopra, vi sarebbe la conversazione n. 1210 RIT 306/2012 del 29 febbraio 2012, nel corso della quale BLASCO riferisce a BAACHAOUI Karima che i 10.000 euro che la moglie dovrebbe bonificare sul conto del figlio gli servono per completare un'operazione proprio (a Gualtieri) ossia con GIGLIO: *"G: Non sono ancora arrivati allora, e allora... perché io gli altri li ho già fatti, gli altri movimenti, mi servono questi per andare domani lì a Gualtieri, capito? E niente, domani mattina vediamo come facciamo, sennò anche un assegno mi porto. Posso portare un assegno? Ci facciamo fare pure la fattura, la fattura già me l'ho fatta, però della B&V"*. .

Vi è poi un'altra conversazione del 9 marzo del 2012, nel corso della quale BLASCO, di ritorno da Gualtieri, dove si è incontrato con GIGLIO, riferisce a VALERIO di dovergli parlare di un lavoro urgente nel quale, come prospettato da GIGLIO, ci sarà da guadagnare (prog. 1686 RIT 306/2012 in relazione all'incontro; prog. 1695 RIT 306/2012, in cui, utilizzando un linguaggio criptico, BLASCO fa capire al VALERIO che c'è questa possibilità di fare un lavoro pianificato insieme a GIGLIO: *"Sì, ci vediamo due minuti che ti aggiorno di un lavoro e..., urgente... di un lavoretto urgente che ci guadagnamo..., cioè, sono un po' di metri buoni, un bel cantiermo, dai."*)
A conclusione di questa telefonata, BLASCO dice a Karima che ha necessità di un codice IBAN per eseguire il bonifico per quanto riguarda l'operazione pianificata insieme a GIGLIO (prog. 1696 RIT 306/2012). Segue la telefonata con GIGLIO per avere la conferma che l'IBAN gli serve necessariamente per l'esecuzione del bonifico (prog. 1795 306/2012) e GIGLIO risponde che manderà il fratello a prenderlo, non c'è bisogno che glielo inoltri

tramite SMS, tanto fino al giorno seguente non potrà farlo. Successivamente vengono captate le telefonate propedeutiche all'incontro tra GIGLIO Giulio e BLASCO Gaetano nel capannone del Ghiardo per prelevare il bonifico (prog. 1834 RIT 306/12; prog. 9129, 9132 RIT 2931/2011). Nei giorni seguenti BLASCO rimane in attesa dell'esecuzione di un bonifico da cinquemila euro da parte di GIGLIO (prog. 1869 del 14 marzo del 2012) come riferisce a Brugnano Domenico, che lo aveva contattato per sollecitargli un pagamento (prog. 9227, RIT 2931 del 2011). A questo punto, visti i solleciti ricevuti, BLASCO ne parla con VALERIO, al quale riferisce che gli operai gli stanno sollecitando i pagamenti, quindi c'è la necessità di andare a parlare con GIGLIO per vedere di fare in modo che questo bonifico arrivi, perché ne hanno assoluta necessità (prog. 1876 RIT 306/2012). Nel pomeriggio, visto che il bonifico non arriva, BLASCO si lamenta con GIGLIO Giulio, il quale si impegna a farsi portavoce con il fratello per l'esecuzione di questo bonifico, di cui BLASCO ha necessità per sistemare anche le pendenze con gli operai (prog. 1958 RIT 306/12). Segue altra conversazione tra BLASCO e VALERIO, avente sempre come argomento la discussione avuta con GIGLIO (prog. 1971, RIT 306/2012). Nella questione si inserisce anche BOLOGNINO Michele (prog. 9274, 9277, 9280, 9332, 9365, 9376, 9389, 9490, 9519 RIT 2931/12), che richiede a BLASCO soldi per una necessità propria. BLASCO risponde anche a BOLOGNINO che, fino a quando GIGLIO non avrà eseguito il bonifico, difficilmente sarà in grado di aiutarlo, anche se si dice certo che nel giro di qualche giorno questo bonifico sarebbe finalmente arrivato. Lui a questo punto dice che, finché non arriva il bonifico, non potrà accontentarlo. Però, siccome ormai è certo che GIGLIO abbia fatto il pagamento, chiede a Karima di verificare se sul conto della B&V, la sua società, siano arrivati i 5.000 euro promessi da GIGLIO (prog. 9396 RIT 2931/11). Karima verifica e conferma che risulta un bonifico proveniente dalla TRASMOTER S.r.l., (prog. 9397 RIT 2369/12). Questo è un primo bonifico.

Nei giorni seguenti BLASCO ne aspetta un altro da 8.000 euro sempre da GIGLIO. Dice a Karima di verificare l'arrivo di questi soldi e se è possibile operare sui conti della B&V tramite VALERIO perché ha necessità di 2.000 euro per fare dei pagamenti. Lei lo informa che il bonifico non è arrivato (prog. 2147 RIT 306/12). Nel frattempo chiede la stessa cosa anche a VALERIO, il quale accerta che il bonifico di GIGLIO non è arrivato ma sul conto c'è la disponibilità di 3.000 euro, che quindi sono sufficienti a poter fare i pagamenti di cui aveva bisogno (prog. 2159 RIT 306/2012). Nel frattempo GIGLIO promette a BLASCO l'effettuazione del bonifico per il giorno successivo (prog. 2172 RIT 306/2012). BLASCO, avuta questa conferma, riferisce a BOLOGNINO di potergli verosimilmente consegnare il denaro richiesto il giorno dopo, una volta arrivati i soldi da GIGLIO. BOLOGNINO gli dice che nel caso, siccome era nell'imminenza di partire per Cutro, poteva tranquillamente lasciarli a suo figlio Domenico all'interno del bar di Parma dove lavorava (prog. 9607 RIT 2931/2011).

In tutte queste conversazioni, relative a bonifici pagamenti e a solleciti per pagamenti urgenti non è evincibile invece, secondo la ri ostruzione d'accusa, il riferimento, a lavori reali o riscontrati. "*MAR. AIUT. VERONI E. – Questa valutazione, noi l'abbiamo fatta sulla base di tutti i soggetti che di volta in volta risultavano coinvolti nella questione. Nel caso specifico che stavamo analizzando adesso, ci sono BLASCO Gaetano e GIGLIO Giuseppe che stanno discutendo di esecuzione di bonifici e dall'altra parte c'è BOLOGNINO Michele che sta*

aspettando che questi bonifici vadano a buon fine, perché deve ricevere a sua volta una parte di questi proventi. Quindi, alla luce dei soggetti coinvolti nelle trattative, va da sé che considerare delle semplici operazioni commerciali è molto riduttivo, ma ci fosse comunque una finalità e anche la diffusione di questo sistema. Il fatto che da più parti venisse indicato come uno degli strumenti più efficaci per il gruppo criminale, è questo che ci ha portato nel tempo a ritenere che non si potesse trattare di semplici operazioni finanziarie di recupero Iva o di frode fiscale, ma che tutto si inquadrasse in un'ottica decisamente più ampia e che venisse fatto nell'interesse del gruppo, perché molti dei soggetti facenti parte del gruppo erano coinvolti in questo tipo di operazioni e a rotazione entravano società ad essi riconducibili oppure ad essi direttamente intestate. Queste sono una serie di valutazioni che in corso d'opera, ascoltando il tenore delle conversazioni, valutando gli interlocutori, valutando la frequenza e la vastità di questo tipo di operazioni, valutando il fatto che le conversazioni erano prettamente incentrate su questo tipo di movimentazione, senza un riscontro alla base di veri e propri rapporti lavorativi, quindi queste sono le valutazioni che noi abbiamo fatto, che riteniamo di aver fatto correttamente. Poi fare una scelta di quelle più importanti diventa complicato, perché sono talmente una collegata all'altra che, saltando un passaggio, si rischia di non comprendere il passaggio successivo. Il tenore fondamentalmente è sempre questo. Però, proprio perché sono tanti passaggi uno legato all'altro, diventa difficile estrapolare..."

Il 21 marzo BLASCO prova a verificare l'esecuzione del bonifico e, non riuscendo a rintracciare GIGLIO Giuseppe, chiama il fratello GIGLIO Giulio, il quale dice di non saper rispondere. Nella conversazione si inserisce GIGLIO Giuseppe (che è insieme al fratello), che gli conferma che domani il bonifico sarebbe risultato visibile (prog. 2230 RIT 306/2012). In realtà il giorno seguente sul conto della B&V non vi è traccia di questo bonifico, per cui, parlando con VALERIO, BLASCO manifesta l'intenzione di recarsi direttamente da GIGLIO per chiedere chiarimenti (prog. 2280-2305 RIT 306/2012). Dopo essersi incontrato con GIGLIO, BLASCO ha la conferma che il bonifico verrà eseguito il lunedì seguente e lo comunica a Karima (prog. 2323 306/2012) BLASCO conferma la stessa cosa anche a SERGIO Eugenio, al quale dice: *"Lunedì mattina, lunedì mattina ci ha promesso che me lo fa"* (prog 2324 RIT 306/2012). Lunedì 26 marzo 2012 BLASCO ha modo di parlare con BOLOGNINO Michele, al quale dice che dovrà nuovamente tornare da GIGLIO, perché non risulta accreditata la transazione economica (prog 9985 RIT 2931/2011). A questo punto BLASCO si attiva per rintracciare GIGLIO e questo contatto viene documentato nel pomeriggio, nel corso del quale GIGLIO telefonicamente conferma l'esecuzione di una prima *tranche* del bonifico e promette, nel giro della mattina seguente, di completare il pagamento dell'operazione, l'altra metà (prog. 2534 RIT 306/2012). A questo punto BLASCO, per avere conferma, chiede a Karima di controllare sul conto della B&V se risulta questo bonifico da 14.000 euro, Karima conferma (prog. 10033 e 10034 RIT è 2931/2011). Quindi BLASCO riceve i primi 14.000 euro e la mattina dopo ha modo di sentirsi con GIGLIO, il quale per prima cosa si accerta che la prima tranche sia arrivata, sia andata a buon fine, impegnandosi per il pomeriggio a completare il pagamento (prog. 2585 RIT 306/2012). Nel pomeriggio anche BOLOGNINO si fa sentire, perché sta ancora aspettando i soldi da parte di BLASCO, che gli aveva promesso di dargli non appena avesse ricevuto il bonifico da GIGLIO.

BLASCO conferma di averne ricevuto una parte e dice che per la giornata sta aspettando il resto del bonifico, una volta giunto il quale gli consegnerà quanto richiesto (prog. 10083 RIT 2931/2011). In serata BLASCO e VALERIO parlano della necessità di tornare da GIGLIO Giuseppe per sollecitare l'inoltro della seconda parte del bonifico. VALERIO dice che per evitare un viaggio a vuoto sarebbe il caso di verificare la disponibilità, per cui decide di rinviare tutto al giorno dopo (prog. 2615 RIT 306/2012). Ovviamente, la mattina seguente per prima cosa BLASCO chiede alla segretaria di verificare se sul conto della B&V siano arrivati anche gli altri 14.000 euro che stavano attendendo da GIGLIO (prog. 2630 RIT 306/12). Karima verifica in banca che i soldi non sono arrivati, lo comunica a BLASCO, il quale riferisce la cosa sia a Brugnano Domenico che a BOLOGNINO Michele (prog. 10129, 10138 RIT 2931/2011). Questi ritardi sono oggetto di confronto costante tra BLASCO e VALERIO, che portano poi a un nuovo contatto tra BLASCO e GIGLIO, il quale ammette di non aver mantenuto fede alla promessa e di non aver eseguito il bonifico, ma promette di farne uno con procedura urgente per il giorno seguente (prog. 2649 RIT 306/12). La mattina seguente BLASCO verifica con GIGLIO l'esecuzione del bonifico. Questi gli fa presente di essere diretto in quel momento in banca per dare le disposizioni per eseguire l'operazione finanziaria, di cui BLASCO sottolinea l'urgenza (prog. 2661 RIT 306/2012). Ovviamente, BLASCO, nel frattempo che aspetta una risposta definitiva da GIGLIO, riceve la chiamata da BOLOGNINO, che ancora sta insistendo per avere i soldi che aveva richiesto e dice a Gaetano di fargli la cortesia di farsi carico della sua situazione, perché ha bisogno di quei soldi (prog. 10199 RIT 2931/2011). Alla fine finalmente BLASCO riceve anche gli altri 14.000 euro da parte di GIGLIO, che nel pomeriggio (prog. 2673 RIT 306/2012) conferma l'invio del denaro, invio che viene certificato anche da BAACHAOUI Karima, che verifica sul conto corrente societario l'accredito del denaro (prog. 2683 RIT 306/2012). BLASCO lo comunica anche a VALERIO la sera stessa e il giorno dopo informa della notizia anche BOLOGNINO, al quale dice che, una volta sistemati alcuni pagamenti per i propri cantieri, si vedranno in mattinata e gli darà il denaro che gli aveva chiesto (prog. 10242 TIT 2931/11). Il 30 marzo, nel corso della mattinata, viene registrato un ulteriore contatto tra BLASCO e VALERIO, il quale, oltre a confermare il buon esito di quest'operazione, quindi l'arrivo dei complessivi 28.000 euro, manifesta il proposito di recarsi comunque da GIGLIO Giuseppe per affrontare un nuovo "lavoro" (prog. 2719 e 2722 RIT 306/12). Il 23 aprile del 2012 BLASCO e VALERIO si recano nuovamente da GIGLIO per organizzare delle operazioni finanziarie (prog. 3569, 3570 e 3572 RIT 306/2012). Gli accordi presi con GIGLIO nel corso di quest'incontro del 23 aprile prevedevano l'esecuzione di un bonifico urgente da parte di GIGLIO, che in realtà non si realizza, tanto che BLASCO si lamenta di questo fatto con VALERIO nel corso della conversazione telefonica della mattina seguente, il 24 aprile 2012. Quindi, come al solito, decidono che è il caso di non parlarne per telefono, ma di recarsi direttamente in ufficio da GIGLIO per affrontare l'argomento (prog. 3593 e 3605 RIT 306/2012). A distanza di un paio di giorni BLASCO riferisce a VALERIO che GIGLIO ha promesso di eseguire il bonifico nel pomeriggio e entro la fine del mese, quindi nel giro di qualche giorno, completerà tutto il pagamento (prog. 3650 RIT 306/2012): *"Sono andato a Pino per farmi fare il bonifico, compà, è tutto a posto. Oggi pomeriggio ce lo fa sicuro. E alla fine del mese ci fa tutto l'altro. E mi sono messo d'accordo per le nuove cose"*, quindi lasciando intendere l'esistenza di altri rapporti finanziari tra i due. BLASCO riferisce le stesse

cose a Karima (prog. 12486 RIT 2931/2011). Il giorno seguente BLASCO e VALERIO si recano comunque da GIGLIO, nell'ufficio di GIGLIO, e dall'interno dell'ufficio BLASCO prova a chiamare il figlio Antonio. Mentre il telefono squilla in attesa che il figlio risponda, viene intercettato un frammento di conversazione, una sorta di ambientale, nel corso della quale, ha spiegato il teste, BLASCO dice a GIGLIO che, se l'avesse risposto in mattinata, gli avrebbe dato più tempo per organizzarsi per aiutarlo, e quindi fa capire che GIGLIO in quest'occasione aveva chiesto un aiuto a BLASCO. secondo la ricostruzione d'accusa si tratta di un aiuto finalizzato al reperimento di denaro contante, perché subito dopo BLASCO chiama la moglie Caterina e le dice di provare a prelevare denaro dal conto dell'ANPA all'Unicredit: *"Ascoltami a me, ho un'urgenza io. Dovresti andare con Antonio all'Unicredit sull'ANPA COSTRUZIONI. L'ANPA, la società di Antonio...Devi provare per caso se ti darebbero 10.000 euro in contanti. Con Antonio, la società di Antonio, l'Unicredit, dove abbiamo l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., l'Unicredit di fronte al bar Bunker. Vai a provare con Antonio ed Antonio dice: Mi servono 10.000 euro in contanti: è possibile? Siccome sulla... siccome dobbiamo fare dei pagamenti che la gente deve andare in ferie, e poi ti produciamo la fattura. Sull'ANPA. No, ci devi andare subito, è una cosa urgente. Quindi vai là e chiedi se glieli danno. Si, se glieli danno, glieli fai prelevare subito, ad Antonio. Gli danno la distanza e poi gliela dai a Karima, che la registra. Capito? Antonio sa come deve fare. Però, se glieli dà, mi chiami e me lo dici. Digli: Guardi, è un'urgenza. Non gli dire per mio marito, e questo e quell'altro. Antonio, che la ditta è di Antonio"* (prog. 12551 RIT 2931/2011).

Dopo questa telefonata BLASCO ne fa altre in rapida successione, sempre con la moglie, per cercare di fare in modo che lei riesca a prelevare la maggior quantità possibile di contante. La prima conversazione è la 12552 RIT 2931/11, di una ventina di minuti successiva, nel corso della quale la donna dice che non è stato possibile prelevare, perché la banca al pomeriggio è chiusa, per cui le hanno consigliato di rivolgersi direttamente alla filiale. Seguono sono una serie di conversazioni in cui BLASCO quantifica in almeno cinque/seimila euro la necessità di liquidità di cui ha bisogno per completare l'operazione (prog. 12554, 12555, 12558, 12559 e 12561 RIT 2931/11, tutte tra BLASCO e la moglie, finalizzate al reperimento di contante). Nel corso di queste conversazioni la moglie a un certo punto dice che sul conto della BNL ci sono 1.400 euro, ma 1.000 euro sono necessari per pagare un assegno che andrà in scadenza. BLASCO le dice che non deve assolutamente preoccuparsi di quel titolo, perché la richiesta di pagamento avverrà successivamente a quando lui sarà stato già in grado di riavere indietro la restituzione del contante che sta utilizzando, e quindi andrà personalmente a coprire l'assegno (prog. 12559 RIT 2931/11) Alla fine di tutte queste conversazioni, Dattilo Caterina riferisce al marito di aver recuperato complessivamente 3.500 euro (prog. 12561 RIT 2931/11), che BLASCO ritira personalmente e consegna a Reggio Emilia a SERIO Luigi, geometra della GIGLIO S.r.l. (prog. 12562, 12563, 12564 e 12565 RIT 2931/12). In realtà, diversamente da quanto aveva ipotizzato BLASCO, secondo cui nel giro di pochi giorni sarebbe riuscito a recuperare i soldi per coprire l'assegno, il 30 aprile 2012 il bonifico di GIGLIO non è ancora arrivato, tanto che BLASCO si lamenta con lui di questo ritardo. GIGLIO promette di fare tutto, di sistemare la questione entro la mattinata (prog. 3777 RIT e fa 306/2012). Il 30 aprile 2012 BLASCO riceve anche la telefonata di BOLOGNINO Michele, che si trova in Calabria e al quale racconta che anche lui avrebbe avuto piacere di scendere giù in Calabria per qualche giorno, ma ciò non gli era stato possibile a causa di

alcuni problemi di lavoro e, a supporto di questa tesi, fa riferimento ai bonifici che stava aspettando da GIGLIO Giuseppe (prog. 12712 RIT 2931/11). Nei giorni seguenti vengono registrati altri contatti di BLASCO con Karima, alla quale dice che ha intenzione di recarsi da GIGLIO per sollecitare l'esecuzione dei bonifici (prog. 12813 RIT 2931/2011). L'indomani BLASCO ha una serie di contatti con i fratelli GIGLIO in cui GIGLIO fa presente che il fratello sta facendo il rogito di un appartamento con il notaio, per cui non è disponibile fino al pomeriggio (prog. 3860 RIT 306/2012). Nel frattempo BLASCO apprende da Karima che sul conto della società, sul conto della Posta il saldo disponibile è di appena 69 euro, quindi non c'è la possibilità di fare alcun tipo di movimentazione (prog. 12924 RIT 2931/11). Per tutta la giornata BLASCO prova a rintracciare GIGLIO che, motivando quest'impegno lavorativo con il notaio non si fa reperire (prog. 3878 e 3879 RIT 306/2012). A questo punto BLASCO prova a rintracciare GIGLIO per il tramite del fratello Giulio (prog. 3880 e 3882 RIT 306/2012), poi riferisce a Karima che è in attesa che GIGLIO gli faccia un bonifico che quantifica in 38.000 euro (prog. 12962 RIT 2931/2011). Siccome BLASCO non trova GIGLIO, BLASCO, parlando con VALERIO, dice che dovranno fargli un'improvvisata, perché sicuramente GIGLIO in questo momento sta cercando di evitarli per non far fronte alle richieste. VALERIO si dice addirittura disposto ad andare sotto casa sua per convincerlo ad effettuare i pagamenti (prog. 1463 RIT 307/2012). Questo tipo di conversazioni tra BLASCO, VALERIO, Karima si susseguono anche nei giorni successivi (prog. 12991, RIT 2931/2011, prog. 3907 RIT 306/2012, prog. 13015 RIT 2931/11). Importante è rilevare che a un certo punto BLASCO convoca Karima all'Unicredit, insieme al figlio Antonio, perché dice che dovranno versare su quel conto, sul conto della B&V un assegno ricevuto da GIGLIO, che lunedì potrà essere utilizzato per le loro movimentazioni. Lei propone di versarlo in Posta per movimentare il conto, ma BLASCO fa presente che i tempi della Posta sono decisamente più lunghi di quelli della banca, per cui per avere la disponibilità del denaro da poter utilizzare servirebbero troppi giorni e l'operazione non è conveniente (prog. 13017 RIT 2931/2011). Successivamente emerge come BLASCO abbia bisogno di quattromila euro in contanti che conta di recuperare prelevandoli dal conto una volta versato l'assegno (prog. 13018 RIT 2931/11). BLASCO, nel corso di questa conversazione con Karima, fa riferimento ad una serie di operazioni che sta pianificando, che conta di realizzare con cadenza mensile. Karima, tende a parlare un po' troppo per telefono e a fare riferimenti troppo espliciti ad attività che forse sarebbe meglio non esplicitare, così rimanda ogni discorso a un successivo incontro *"Poi mi racconti"*. Si arriva al 7 maggio. VALERIO propone a BLASCO di passare da GIGLIO prima di partire per Cutro, ma BLASCO fa presente che si è già accordato con GIGLIO per farsi dare l'assegno a distanza di alcuni giorni, il 15 di maggio (prog. 4045 RIT 306/2012). In quei giorni BLASCO e VALERIO scendono a Cutro. Prima di ripartire da Cutro il 10 maggio del 2012, BLASCO chiede a Karima se ha versato in banca l'assegno. Lei risponde che in giornata verserà quell'assegno da sedicimila euro e lo verserà sul conto privato di BLASCO Antonio alla Posta (prog. 13458 RIT è 2931/2011).

Di questa conversazione veniva rinvenuto un riscontro documentale in occasione del sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO Gaetano. Si tratta di un assegno della Carisbo di sedicimila euro emesso dalla TRASMOTER S.r.l. a favore della B&V S.r.l., *"sul quale in un secondo momento viene inserito la località Reggio*

Emilia e la data 4 maggio 2012, perché si nota chiaramente come la calligrafia sia diversa e l'inchiostro della penna utilizzata sia diverso." Inoltre viene rinvenuto copia di un altro assegno datato 10 maggio 2012, sempre della Carisbo, di sedicimila euro, privo di intestazione, anche questo a firma ZANGARI Valter (titolare formale della TRASMOTER, ma di fatto controllata da GIGLIO, cfr. Cap. IX).
Il giorno seguente BLASCO, una volta rientrato da Cutro, dice a Karima che lui e VALERIO hanno intenzione di andare da GIGLIO per farsi dare l'assegno da 20.000 euro (prog. 4140 RIT 306/2012), cosa che poi effettivamente farà nel pomeriggio (prog. 13585 RIT 2931 del 2011). Il giorno seguente viene registrato un altro contatto tra BLASCO e VALERIO finalizzato a un incontro con GIGLIO; VALERIO insiste per sollecitare i pagamenti, mentre BLASCO rimanda ad accordi già presi che fanno riferimento ad un incontro già fissato per il lunedì seguente (prog. 4236 e 4242 RIT 306/2012). A distanza di qualche giorno BLASCO, parlando con Karima, le dice che GIGLIO ha rinviato a fine mese – quindi a distanza di due settimane – quell'assegno di 20.000 euro che gli aveva promesso (prog. 13817 del 14 maggio 2012, RIT 2931/2011). Oltre a questo, viene registrato un contatto nel corso del quale BLASCO chiede a Karima di verificare se nel frattempo sia andato a buon fine l'assegno di 16.000 euro versato nei giorni precedenti sul conto della Posta. Lei spiega che la Posta prende cinque giorni lavorativi per la valuta, questi giorni non sono ancora trascorsi, e quindi difficilmente potrà dargli una risposta definitiva in tal senso (prog. 13843 RIT 2931/2011).

Fin qui i rapporti con GIGLIO
Da altre conversazioni captate emergevano, secondo la prospettazione d'accusa, gli interessi di altri esponenti del sodalizio nella attività di falsa fatturazione del BLASCO. Tra questi, FLORO VITO Selvino (prog. 15284 e 15296 RIT 2931/2011). FLORO VITO Selvino contatta BLASCO per vedersi nell'ufficio di MUTO Antonio. Dalle conversazioni successive si riesce a comprendere che l'incontro è finalizzato a definire un'operazione finanziaria che consenta di creare la liquidità necessaria a FLORO VITO. Perché dopo mezz'ora, dopo l'incontro con FLORO VITO e con MUTO Antonio, BLASCO chiede a Karima se è riuscita a prelevare del contante, che lei quantifica in circa 3.000 euro, nonostante lui sottolinei di avere bisogno di almeno 10.000. A questo punto KARIMA dice che sta andando in banca, avendo già prenotato altri 4.000 euro, quindi cercherà di prelevare anche quelli, e poi cercherà di capire in che modo poter recuperare quelli che mancano per arrivare alla cifra richiesta (prog. 15288 e 15291 e 15296 RIT 2931/2011). Quindi si apprende, in tesi d'accusa, un'identica modalità operativa a quella sopra analizzata.
Nella stessa operazione era coinvolto anche MUTO Antonio cl 1971, all'interno del cui ufficio si era svolto il primo incontro. La vicenda, ha spiegato il teste, vede inoltre il coinvolgimento di SARCONE allorquando , in data 19 giugno 2012, viene fissato un incontro tra BLASCO e FLORO VITO Selvino all'Evolution e BLASCO convoca all'appuntamento anche SARCONE Nicolino.

Analizzando la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza a riscontro della attività spionistica (fatture, bonifico estratto conto etc... tutti prodotti all'udienza del 12.10.2016) sono state approntate una serie di tabelle, di elenchi riepilogativi all'interno dei quali sono elencati tutti gli elementi acquisiti e, quindi, indicati gli importi complessivi delle fatturazioni

divise per società: *"E ho riepilogato nello specchio, in ordine cronologico, tutte le operazioni riscontrate dall'analisi di questa documentazione, che partono dall'ottobre del 2011 e arrivano a gennaio del 2013, e poi, tutti questi dati, li ho suddivisi in altre tabelle, dove ho evidenziato per ciascuna società le movimentazioni di riferimento, che poi mi sono servite per ricostruire l'ammontare complessivo dei rapporti esistenti tra queste società. Questo è il lavoro che è stato fatto sulla base dell'analisi di tutto il materiale cartaceo sequestrato dalla Guardia di Finanza."*

Alla luce di tutte le conversazioni ascoltate, riscontrate nei documenti acquisiti nel corso della attività di sequestro svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona, dunque, i Carabinieri del Nucleo investigativo di Modena ipotizzavano, in definitiva, un rapporto diretto tra le società riconducibili a BLASCO Gaetano e quelle riconducibili a GIGLIO, sia direttamente che tramite soggetti terzi, finalizzato a operazioni di fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzato al beneficio dell'intero gruppo, avendone beneficiato tutti i suoi esponenti " *MAR. AIUT. VERONI E. – Diciamo che le persone con le quali BLASCO e BAACHAOUI si sono relazionate e che hanno avuto un tornaconto da questo tipo di attività sono comunque soggetti inseriti all'interno di questo stesso contesto criminale*" .... " *MAR. AIUT. VERONI E. – Dalle conversazioni e dal fatto che questo tipo di struttura, questo tipo di rapporti è di fatto un replicare sempre identico a se stesso, hanno sempre utilizzato questo sistema, perché tutti avevano la possibilità di beneficiarne. Era un sistema che andava bene per tutti e che consentiva a tutti quanti di avere un loro interesse, siano essi produttori... chi emette la fattura di vendita oppure chi la riceve. In un modo o nell'altro, per tutti i soggetti coinvolti nella questione c'era un margine di guadagno, un vantaggio economico dall'operazione, sia che uno avesse bisogno di liquidità...*

12.4. L'esposto e la testimonianza di Baraku Valbon

Come si ricorderà, analizzando i capi di imputazione 14.15,16 e 17 si era fatto fondamentale riferimento alla testimonianza di Baraku Valbon, cittadino albanese che in data 14.2.2013 aveva inviato una e-mail all'indirizzo istituzionale della DDA di Bologna, denunciando una serie di attività illecite (truffe, false fatturazioni, incendi ecc.) a suo dire commesse dal BLASCO, sfruttando l'impresa B.M.B. S.r.l. La mail inviata all'indirizzo *dda.bologna@giustizia.it* è stata prodotta all'udienza del 7.10.2016.

Questo il testo:

"Buon giorno, mi chiamo Baraku Valbon e scrivo questa email in concomitanza alle indagini aperte su Gaetano BLASCO, allegando la mia denuncia fatta presso la finanza di Reggio Emilia che fino ad ora non ha avuto nessun seguito, all'epoca quando io denunciai la truffa ed il raggiro, la ditta B.M.B. srl aveva 4 conti aperti su banche differenti, sulla banca Credem di Villa Cella lui ha falsificato la mia firma negli assegni e tramutando il conto da firma congiunta a firma scongiunta senza il consenso dei soci; invece sulla banca Carige lui ha aumentato il fido senza avvertire e senza il consenso dei soci creando un debito che oggi ha portato la mia casa nelle aste
giudiziarie, essendo in difetto ha proceduto lo stesso.. e tutti i movimenti sono stati fatti dai funzionari e da lui all'oscuro di tutto. Nelle altre due banche non si so quali movimenti abbia fatto e per di più all'epoca io andai dai carabinieri segnalizando la gravità di questo

personaggio portanto indirizzi di tre reati da lui bruciati all'epoca e per tutti erano cose passate. Ma è possibile che un personaggio così tornando dalla Germania ,malavitoso e nullatenente creando danni alle persone come me..ed ai fornitori che aspettano ancora i soldi, abbia dei beni come due capannoni a Ghiardo di Bibbiano(RE), la casa in Via Fratelli Bandiera(RE) che stando alle sue parole era stata
fatta con fatture false ed a nome di sua moglie..e a Cutro abbia un'altra casa a nome del suocero..ed ora spunta un'altra ditta nuova a nome del figlio.. mentre a me è stato portato via tutta per colpa sua. ma è possibile che la sua segretaria è stata richiamata prima delle ferie estive al ministero delle finanze a Roma per una facenda di traffico illegale di denaro (58000€) verso il Marocco?? La B.M.B. all'epoca ha avuto due appartamenti, uno a Culerno (RE) a quale gli si è stato applicato un mutuo al fratello della segretaria ed un'altro appartamento a prato di correggio (RE) che non è stato ancora rogitato. Io all'epoca del capannone ho visto circolare armi, vestiti di carabinieri che dovevano andare giù"(al meridione)..e se adesso sto scrivendo a voi e perchè nessuno ha mai fatto niente..ed ho ancora altre informazioni su questo soggetto. Aspetto di essere chiamato dal prefetto di Reggio Emilia o da voi e da nessun altro, che sono stato abbandonato da tutti, dagli avvocati, dalla finanza ecc.. ed ho rischiato la pelle fino ad ora!"

L'esposto, a dire del Baraku rimasto inascoltato e presentato in precedenza (5.11.2011) alla Guardia di Finanza, è stato prodotto all'udienza del 7.10.2016.

Il BARAKU è poi stato sentito all'udienza del 7.10.2016 (pag. 33-151). Egli oltre a riferire in merito agli incendi commessi da BLASCO e alle armi dallo stesso detenute (cfr. Cap. VI e XI) ha anche parlato della attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO.

La premessa conoscitiva è, come si è visto, che egli fu socio dell'imputato nella società BMB acronimo di " BLASCO, Baraku e Marino Antonio in cui lui e Marino erano soci d'opera, sottomessi, nel tempo, alla volontà prevaricatrice e criminale del BLASCO. Quanto alla attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO il teste ha affermato che costui la svolgeva coadiuvato dalla segretaria KARIMA:

P. M. – Signor Baraku, torno alla BMB: lei ha mai saputo o ha mai curato la vicenda delle fatture emesse dalla BMB? Ne sa qualcosa?
DICH. BARAKU V. – No, perché lui faceva bolle con BMB, fatturava con G.B. o CONSORZIO, quella che c'aveva i buchi in banca per tirare fuori i soldi.
P. M. – Ci spieghi questa cosa.
DICH. BARAKU V. – Aveva disponibilità da prendere ventimila euro con una banca, fatturava con una ditta sua il lavoro che era già andato con la BMB, con le bolle. Era un casino così, non si capiva niente, cosa fatturava e cosa non fatturava.
P. M. – Lei dice che faceva delle fatture per giustificare il prelievo di contanti?
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Questo a prescindere dal fatto che...
DICH. BARAKU V. – A prescindere dal fatto che la fattura andava dal commercialista, non lo so dire.
P. M. – E chi è che seguiva questa parte? Lui personalmente?
DICH. BARAKU V. – Lui con la segretaria.
P. M. – Come si chiama la segretaria?
DICH. BARAKU V. – Karima.

12.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha reso in più occasioni dichiarazioni probatoriamente rilevanti per i reati contestati ai capi di imputazione in esame.

All'udienza del 22.11.2016 egli, nel descrivere la documentazione cartacea oggetto di sequestro, ha esplicitamente affermato tra i soggetti con cui faceva operazioni di falsa fatturazione vi era anche BLASCO Gaetano, in sinergia con FLORO VITO Gianni:

P. M. – Gaetano BLASCO. Lei riesce a ricordare...? Qui ci sono cifre al 15/10/2012 di 64.000 euro, al 5/10/2012 di 22.000 euro. Si riesce a ricordare l'operazione o questi sono conteggi che progressivamente andavano avanti rispetto alle vostre quotidiane operazioni?

DICH. GIGLIO G. – Sono operazioni che facevamo settimanalmente, perché le tre/quattro operazioni settimanali c'erano. Quindi sono cifre che sono riconducibili ad alcune fatturazioni che abbiamo fatto.

P. M. – False fatturazioni.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – Sempre in questo foglio 7, quando c'è scritto "10/10/2012 28.000 euro Gaetano", affianco c'è scritto anche "Giuseppe". Questo accade anche nella cifra del 15/10/2012 di 64.000 euro. Mi sa spiegare che cosa significa? Gaetano BLASCO e Giuseppe FLORO VITO: cosa vuol dire?

DICH. GIGLIO G. – Quando mettevo affianco "Giuseppe", i soldi giravano tramite Giuseppe per andare... avevo consegnato l'assegno a Giuseppe per andare al BLASCO. Quindi andavano al BLASCO.

P. M. – Okay. E quindi poi chi li restituiva a BLASCO?

DICH. GIGLIO G. – Molte volte capitava che me li portava direttamente Gaetano BLASCO e poi mi diceva di girarli a Giuseppe FLORO VITO. Quando invece Giuseppe FLORO VITO prendeva direttamente dal BLASCO, io non segnavo in quel modo, ha capito?, cioè con doppio nome Giuseppe e BLASCO Gaetano.

P. M. – Sì, okay. (Riprende la parola dopo circa 1 minuto) Nel foglio 11 c'è una stampa dettaglio bollettini online del 5/10/2012 e l'oggetto è: Conferma pagamento bollettino postagiro on line. Mittente Banco Posta. Scrivono alla TRASMOTER e fanno riferimento ad un addebito di 22.000 euro a favore di BLASCO Antonio, eseguito dalla TRASMOTER.

DICH. GIGLIO G. – Sempre operazioni... ma di quelli... (Non si sente questa parte di risposta).

P. M. – Non sentiamo più.

DICH. GIGLIO G. – Mi sente, signor Pubblico Ministero?

P. M. – Mi dica: di quelli ..?

DICH. GIGLIO G. – Di queste copie, ce ne sono diverse ancora tutt'oggi, perché erano state portate via dall'ufficio della GIGLIO e messe in una stanza all'entrata in ufficio a Gualtieri, a Reggio Emilia.

P. M. – Ed è emblematica di cosa, questa tipologia di operazioni? Chi è BLASCO Antonio?

DICH. GIGLIO G. – BLASCO Antonio è il figlio di BLASCO Gaetano. Io a volte giravo anche personalmente i soldi dal mio conto sia a BLASCO Antonio sia a BAACHAOUI Karima, segretaria di BLASCO Antonio. Eh... di BLASCO Gaetano.
P. M. – Quindi a monte c'è sempre BLASCO Gaetano.
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
in relazione ad operazioni che facevano settimanalmente e sempre riconducibili ad alcune fatturazioni false. Nel foglio 7, quando c'è scritto "10/10/2012 28.000 euro Gaetano", affiancato dal nome "Giuseppe" significa che i soldi "giravano tramite Giuseppe per andare... avevo consegnato l'assegno a Giuseppe per andare al BLASCO. Quindi andavano al BLASCO." *P. M. – Okay. E quindi poi chi li restituiva a BLASCO?*
DICH. GIGLIO G. – Molte volte capitava che me li portava direttamente Gaetano BLASCO e poi mi diceva di girarli a Giuseppe FLORO VITO. Quando invece Giuseppe FLORO VITO prendeva direttamente dal BLASCO, io non segnavo in quel modo, ha capito?, cioè con doppio nome Giuseppe e BLASCO Gaetano. A volte venivano coinvolti pure il figlio di BLASCO, BLASCO Antonio e la segretaria Bachaoui KARIMA ai quali GIGLIO girava direttamente il denaro dal suo conto corrente."

Il collaboratore ha spiegato che BLASCO e Palmo VERTINELLI si conoscevano da anni. Addirittura nel 2000 erano stati in carcere per l'operazione *SCACCO MATTO*. Inizialmente GIGLIO non sapeva che BLASCO e VERTINELLI facessero attività di falsa fatturazione insieme. Pensava, addirittura, che le operazioni riguardassero solo Palmo e Giuseppe VERTINELLI e FLORO VITO (lui aveva presentato FLORO VITO a Giuseppe e poi, uscendo insieme aveva conosciuto anche Palmo). Era stato proprio GIGLIO a dire ai VERTINELLI che se avessero avuto bisogno di denaro potevano rivolgersi a FLORO VITO per fare fatture inesistenti:

P. M. – Nella scorsa udienza lei ha fatto cenno al fatto che in un'occasione BLASCO Gaetano le aveva chiesto di contattare VERTINELLI perché era in ritardo, sostanzialmente, sul versamento di somme in relazione ad un'operazione di falsa fatturazione: mi conferma?
DICH. GIGLIO G. – Ci siamo incontrati e ho visto che era abbastanza nervoso, abbastanza arrabbiato e gli chiesi cosa avesse. Lui mi rispose che stava cercando di contattare Palmo VERTINELLI, il quale non rispondeva. Mi chiese di chiamare con il mio telefono. Gli dissi di no, francamente, non mi sembrava il caso.
PRESIDENTE
P. – Non le sembrava il caso perché?
DICH. GIGLIO G. – Perché, su, se una persona non gli risponde e poi chiamo col mio; vedendo il mio numero, lui avrebbe risposto; passargli il BLASCO non mi sembrava giusto. Non mi sembrava corretto.
P. – Sì, ho capito.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Lei sa se e quando i VERTINELLI hanno conosciuto BLASCO Gaetano?
DICH. GIGLIO G. – Che lo conoscevano, so che lo conoscevano da anni, perché, fra l'altro, BLASCO Gaetano è stato in carcere con Palmo VERTINELLI nel 2000.

P. M. – Per l'operazione "SCACCO MATTO", dico bene? E lei, di questo rapporto, di quest'affare di falso fatturazione tra BLASCO e VERTINELLI, cos'ha saputo di più? Queste operazioni erano in corso? Venivano fatte? Riguardavano anche altri soggetti? Avendo come riferimento VERTINELLI.

DICH. GIGLIO G. – Io, dal momento in cui gli avevo fatto conoscere Giuseppe FLORO VITO, pensavo che le operazioni transitassero tramite Giuseppe FLORO VITO, non sapevo neanche che stava facendo delle operazioni con BLASCO fino al quel momento che non ho incontrato il BLASCO.

P. M. – Ma FLORO VITO Gianni, lei ha spiegato che era un soggetto che non aveva la disponibilità di contante.

DICH. GIGLIO G. – Però, sa, operando tramite Giuseppe, i soldi venivano sempre dal BLASCO, però Giuseppe tratteneva qualche punto di percentuale, quindi avrebbe guadagnato anche lui.

P. M. – Certo. Dico: ma nel momento in cui lei presenta FLORO VITO Gianni ai VERTINELLI, poi ci dirà a chi: ad entrambi? Ad uno solo?

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che io con Giuseppe... era sempre insieme a me. Pino VERTINELLI l'aveva conosciuto, perché alcune sere eravamo usciti insieme per andare a mangiare qualcosa. In un secondo momento l'ha conosciuto anche Palmo VERTINELLI.

P. M. – E com'è stata questa presentazione? Al di là della presentazione sulla persona, ha avuto un contenuto nel tema che ci riguarda?

DICH. GIGLIO G – Ho detto che, se avevano bisogno, potevano rivolgersi a FLORO VITO per quanto riguardava qualche fattura.

PRESIDENTE

P. – Potevano rivolgersi a chi?

DICH. GIGLIO G – A Giuseppe FLORO VITO se dovevano fare qualche fattura per operazioni inesistenti.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Questo chi l'ha detto? Lei? Ho capito bene?

DICH. GIGLIO G. – Sì, io.

P. M. – Lei sa se ci sono state poi delle operazioni che hanno posto in essere effettivamente dopo questa presentazione, i VERTINELLI con FLORO VITO?

DICH. GIGLIO G. – Con FLORO VITO non so se poi è andata avanti la fatturazione. Non glielo so dire, questo.

P. M. – Ci sono state occasioni in cui in qualche modo vi è stata una triangolazione, cioè vi sono state operazioni che hanno riguardato delle società di VERTINELLI, delle società di FLORO VITO e anche delle sue società?

DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Pubblico Ministero.

P. M. – Ci spieghi questo.

DICH. GIGLIO G. – Ci sono state delle triangolazioni quando c'erano... dalla CORE TECHNOLOGY... tra la CORE TECHNOLOGY... Adesso non ricordo esattamente tutte le triangolazioni, perché avrei bisogno di alcuni documenti, però le posso dire che ci sono state triangolazioni tra la SECAV, se non ricordo male la TOP SERVICE, la CORE TECHNOLOGY, l'IMMOBILIARE TRE, non ricordo altre società in questo momento, però ci sono state.

GIGLIO ha poi concentrato la sua attenzione proprio su BLASCO e sulle sue attività dicendo che le società di quest'ultimo coinvolte in questa illecita attività erano L'ANPA COSTRUZIONI e la B&V COSTRUZIONI. Nell'ultimo periodo usava una società intestata a BAACHAOUI Karima. Molte volte BLASCO non faceva neanche la falsa fattura, faceva solo il bonifico (non giustificato). Per questo la contabilità di BLASCO, i movimenti bancari, i flussi bancari con il fatturato della ANPA COSTRUZIONI e della B&V, sicuramente non corrispondono. BLASCO riusciva a guadagnare il 7, 8, 10, 12% dalle single operazioni. Originariamente BLASCO metteva nella falsa fatturazione solo la liquidità necessaria in vista di una percentuale di profitto; era poi GIGLIO ad operare materialmente la attività tramite le sue società, TRASMOTER, T.R.S., la TMC.
BLASCO aveva anche la MONDO TRADE, una mera cartiera, di cui il formale legale rappresentante era Innocenti Salvatore. Anche questa società veniva usata per fare fatture per operazioni inesistenti, o meglio, per ricevere i bonifici che Innocenti incassava e poi girava a BLASCO. Non svolgeva altre attività reali, era una mera cartiera.

P. M. – E lei sa se erano coinvolti anche altri soggetti rispetto a quel discorso che fa lei su FLORO VITO, che non aveva contante?
DICH. GIGLIO G. – Dietro c'era il BLASCO. Può essere anche che sia in quel momento, in un'operazione di queste che BLASCO mi disse di chiamare VERTINELLI Quindi io, francamente, non so se ha avuto rapporti diretti o un rapporto... ha capito?
P. M. – Sì. Quindi non si esclude che in un bonifico che riguardi IMMOBILIARE TRE possa essenci dietro il BLASCO, per tutti i motivi che ci ha spiegato sinora.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.
P. M. – Quali sono le società del BLASCO coinvolte in questo tipo di operazioni?
DICH. GIGLIO G. – L'ANPA COSTRUZIONI, la B&V COSTRUZIONI, se non sbaglio, o B&V IMMOBILIARE, adesso non ricordo, comunque B&V, nell'ultimo periodo usava una società intestata a BAACHAOUI Karima. Queste sono proprio le sue.
P. M. – Quindi, se noi troviamo queste società coinvolte in questi flussi, lei sa se vi possono essere reali operazioni commerciali oppure sono società impiegate per questa finalità di falsa fatturazione e basta, ad esempio con la SECAV?
DICH. GIGLIO G. – Molte volte attenzione che BLASCO non faceva neanche la falsa fatturazione. Viaggiava solo il bonifico. Se lei controllerà la contabilità di BLASCO, i movimenti bancari, i flussi bancari con il fatturato che c'ha sia la ANPA COSTRUZIONI che la B&V, non le corrisponde, perché magari avrà un milione di fatturato e un volume d'affari sulle banche di sette, otto, dieci milioni di euro. Non ne avevamo parlato, signor Pubblico Ministero.
P. M. No.
DICH. GIGLIO G. – Mi ricordo che non gliel'ho detto, questo.
P. M. – Tra le società...
DICH. GIGLIO G. – Perché...
P. M. - Mi dica.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Perché le spiego questo? Perché molti bonifici che io ho fatto sia sull'ANPA COSTRUZIONI e sia sulla B&V, il BLASCO a me non ha fatto fattura, perché non

aveva bisogno di una fattura alla T.R.S. o alla TRASMOTER. E quindi c'era solo il bonifico, bonifico non giustificato Sono state messe in piedi solo quelle quattro fatture quando nel 2012 abbiamo avuto quella perquisizione, è stata messa a posto qualche fattura. Solo in quel momento.

PRESIDENTE

P. – Senta, GIGLIO, ci spieghi il vantaggio di quest'operazione senza fattura. Questi movimenti finanziari senza fattura che tipo di vantaggio producono?

DICH. GIGLIO G. – Il vantaggio era che il BLASCO prendeva il 7, 8, 10%, 12, quella che era la sua percentuale.

P. – Da chi la prendeva?

DICH. GIGLIO G. – Dalla falsa fatturazione che facevamo. All'origine non la faceva il BLASCO; BLASCO doveva solo provvedere a mettere la liquidità; a monte c'era la TRASMOTER, la T.R.S., la TMC che facevano queste fatturazioni.

P. – E quindi? Metteva la liquidità, prendeva la percentuale: e quindi questo tipo di operazioni?

DICH. GIGLIO G. – Operazioni... era un bonifico bancario non giustificato, anche se sul bonifico mettevamo a saldo fattura, però in teoria lei, la fattura, non la troverà nella contabilità della ANPA COSTRUZIONI o della B&V. Ma anche nella IMMOBILIARE TRE, anche in altre società dello stesso FLORO VITO.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Tra le società di BLASCO, abbiamo anche la MONDO TRADE S.r.l.?

DICH. GIGLIO G. La MONDIAL TRUCK o MONDIAL.. ?

P. M. – MONDO TRADE S.r.l., Innocenti Salvatore.

DICH. GIGLIO G. – Sì, la MONDO STRADE, sì.

PRESIDENTE

P. – MONDO TRADE, non MONDO STRADE. MONDO TRADE, in inglese.

DICH. GIGLIO G. – Ah, MONDO TRADE. Sì, c'ha ragione. Mi scusi, signor Presidente.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Il legale rappresentante formale è Innocenti Salvatore, per darle più chiarezza sulla società.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, ho fatto diversi bonifici.

P. M. – Di chi è questa società?

DICH. GIGLIO G. – E' una società che il BLASCO operava. Ma non solo il BLASCO; operavano anche altre persone su questa società.

P. M. – "Operava" che cosa significa? Sempre quello di cui stiamo parlando?

DICH. GIGLIO G. – Sì. La usavano per ricevere dei bonifici, dove poi Innocenti andava a liquidizzare E consegnava al BLASCO o ad altri soggetti Secondo me, ne ho parlato pure nell'interrogatorio.

P. M. – Noi abbiamo trovato la somma di 352.515,36 euro da SECAV a MONDO TRADE S.r.l.

DICH. GIGLIO G – Troverà dei bonifici della T.R.S. anche su questa società. Però SECAV non lo so, francamente.

P. M. – Ma questa società aveva un'attività concreta? Che cosa svolgeva?

DICH. GIGLIO G. – Svolgeva attività di falsa fatturazione, operazioni inesistenti.

P. M. – Questa era l'attività. Non faceva altro? Se faceva altro, me lo dica che cosa faceva.
DICH. GIGLIO G. – No, non faceva altro.

In generale, sul conto di BLASCO Gaetano e di VALERIO, il collaboratore ha riferito che il primo aveva una falegnameria, ma qualche lavoro lo prendeva dietro estorsione, imponendo al cliente di dargli il lavoro. I guadagni maggiori non erano provenienti dalla falegnameria ma dalla usura e dalla falsa fatturazione. Il BLASCO tutti i giorni era a caccia di contante per poter permettere di fare operazioni inesistenti.
Di VALERIO Antonio ha riferito che aveva un paio di società, giusto per dimostrare che aveva imprese grazie alle quali poteva mantenersi, ma i lavori erano tutti illeciti con il gasolio, con con l'usura, con recuperi credit, estorsioni e, sorpattutto con le false fatturazioni, tanté che allorquando dovette fare fronte al pagamento della fattura da 150.000 euro che doveva pagare al cinese, si presentò da lui proprio VALERIO (cfr. udienza 22.11.2016):

P. – Di BLASCO Gaetano, lei cosa ci può dire? Delle attività, del ruolo, degli affari, dei delitti commessi, se ne ha commesso, cosa ci può dire? Tutto quello che sa.
DICH. GIGLIO G. – Le attività del BLASCO maggiormente erano basate... anche se aveva la falegnameria, diciamo che, qualche lavoro, lo faceva, ma faceva qualche lavoro dietro imposizione, la maggior parte dei lavori.
P. – "Dietro"...? "Le faceva dietro"...? Non ho capito la parola.
DICH. GIGLIO G. – Imposizione, cioè erano imposti i lavori. Quasi quasi... ha capito? Dietro estorsione prendeva i lavori, dietro... come le devo dire?
P. – Ah, ho capito. Quindi lui prendeva dei lavori... Lo dica lei, non faccia dire a me.
DICH. GIGLIO G. – Imponendo che doveva prendere il lavoro.
P. – Imponendo al cliente
DICH. GIGLIO G. – Sì. Però i guadagni maggiormente non erano provenienti dalla falegnameria, perché BLASCO si muoveva con usura, maggiormente, e falsa fatturazione. Il BLASCO tutti i giorni era a caccia di contante per poter permettere di fare operazioni inesistenti
P. – Va bene. VALERIO Antonio?
DICH. GIGLIO G. – Aveva un paio di società, ma la stessa cosa, signor Presidente. Ce le aveva giusto per dimostrare che aveva delle aziende da dove poteva mantenersi, ma i lavori erano tutti illeciti con il gasolio, come il BLASCO, con le false fatturazioni, con l'usura, con recuperi crediti, estorsioni. Posso dire che, quando c'era quella fattura da cinquecentomila euro che io dovevo pagare alla DGM, che i cinesi si erano rivolti a Mario Ursini, è venuto VALERIO da me, insieme con Turrà.

Nel raccontare le modalità tipiche di risoluzione dei conflitti all'interno della associazione, GIGLIO ha poi raccontato che fu proprio una questione inerente alla falsa fatturazione che scatenò un feroce diverbio tra BLASCO e VALERIO, che condusse all'incendio dell'auto di Karima e determinò l'intervento risolutore di SARCONE. Secondo il suo racconto, BLASCO gli diede 200.000 euro per compiere operazioni di falsa fatturazione con Aversa Antonio, senza metterne a conoscenza VALERIO Antonio come, invece, avrebbe dovuto perché le somme "investite" erano "guadagni della famiglia". Quando VALERIO ne venne a

conoscenza incendiò, in risposta, la macchina di BLASCO, intestata a suo figlio, la macchina della sua segretaria Karima BAACHAOUI (che era a conoscenza delle operazioni di BLASCO) nonché il capannone e alcune costruzioni che il BLASCO stava portando avanti con la società B&V nella zona di Reggio Emilia. GIGLIO ha riferito di essere a conoscenza del fatto che questi incendi erano stati commessi da VALERIO Antonio per averlo appreso da Nicolino SARCONE, da BLASCO e da VALERIO stesso. Successivamente VALERIO, insieme a TURRA' Roberto e SERGIO Eugenio, si recò da lui per capire dove fossero stati impiegati i denari: inizialmente GIGLIO negò i fatti, poi, li ammise riferendogli i dettagli dell'operazione che aveva iniziato per conto del BLASCO con quei 200.000 euro. VALERIO, sicuro dei suoi sospetti, ordinò gli incendi ma senza il consenso di SARCONE Nicolino, preoccupato invece per il "*polverone*" che VALERIO stava alzando sulla zona di Reggio Emilia e che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle Forze dell'Ordine (cfr. Cap. VI capo 12bis). Segue poi la parte del racconto relative alla risoluzione del conflitto che vedrà il suo esito in una riunione in cui venne deciso che GIGLIO non avrebbe dovuto restituire il denaro a BLASCO ma che avrebbe dovuto darlo a VALERIO, sebbene avesse già consegnato a BLASCO alcuni assegni inerenti a quella operazione e, in particolare, dodici assegni da 10.000 euro e un assegno da 15.000 euro durante il periodo aprile 2014/maggio 2015 che erano stati poi trovati dalla Questura di Parma nelle mani di Martino Alfonso.

Si riporta per comodità lo stralcio del verbale di udienza in quanto emblematico di come, secondo il narrato del collaboratore, la attività di falsa fatturazione rappresentasse per gli imputati BLASCO e VLAERIO una fondamentale fonte di illecito guadagno a tale punto da determinare un conflitto così aspro interno alla associazione e coinvolgente due soggetti normalmente "soci in affare":

P. M. – Okay. E questo è un primo esempio dell'intervento in questo caso, in caso di conflitto, di Diletto e di Sarcone. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un conflitto fra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano.

DICH. GIGLIO G. – Lì è nato il conflitto quando BLASCO Gaetano mi ha dato dei soldi per fare un'operazione, soldi che non ha riconosciuto allo stesso VALERIO Antonio, e sono entrati in conflitto tra... infatti lì sono subentrati uno serie di incendi pure.

P. M. – Questo ce lo deve dire con pazienta, tutto e bene, perché è importante. Ci spieghi qual era l'affare a monte.

DICH. GIGLIO G. – L'affare a monte erano duecentomila euro che io stavo girando con Aversa Antonio, stavo facendo delle fatturazioni con Aversa, e il BLASCO non ha messo a conoscenza lo stesso VALERIO.

P. M. – E perché VALERIO doveva essere messo a conoscenza?

DICH. GIGLIO G. – Perché le operazioni che il BLASCO doveva fare erano, alla fine, per i guadagni della famiglia. Quindi il BLASCO in quell'occasione stava nascondendo a tutti quello che stava facendo.

P. M. – Okay. L'operazione è della tipologia che lei ci ha descritto prima, quando ha fatto l'esempio di come funzionavano queste cose, con la dazione del denaro?

DICH. GIGLIO G. – Lì poi c'è stato un problema, perché io dovevo dare dei soldi. Infatti la cosa non è che poi è finita lì, attenzione.

P. M. – Appunto. Abbiamo appena iniziato nel racconto. Intanto le volevo dire. L'impresa terza che impresa era, lei ha detto? Di chi era?

DICH. GIGLIO G. – Con le società di Aversa Antonio.

P. M. – Di Aversa Antonio. Quindi lei ha detto: BLASCO incassa dei soldi che invece doveva spartire in quest'affare con VALERIO.

DICH. GIGLIO G. – A me hanno lasciato i duecentomila euro, che a me servivano per qualche mese per mettere in piedi.., per finire il giro dell'operazione. In questo contesto VALERIO viene a conoscenza e iniziano i litigi. Iniziano i litigi, inizia a incendiargli la macchina, il capannone, la macchina alla segretaria e quant'altro.

PRESIDENTE

P. – Chi incendia cosa a chi? Chi incendia cosa a chi? Chi è che incendia?

DICH. GIGLIO G. – VALERIO incendia sia la macchina del figlio di BLASCO, che poi era la macchina che operava BLASCO, ma era intestata al figlio in teoria: la macchina alla segretaria, in quanto la segretaria era d'accordo con il BLASCO.

P. – Chi è la segretaria di BLASCO? Lo può dire?

DICH. GIGLIO G. – Karima BAACHAOUI.

P. – Va bene. Poi?

DICH. GIGLIO G. – Poi gli incendiano il capannone, a BLASCO; poi alla fine gli incendiano la costruzione che stavano insieme, fra l'altro, perché, quando poi stavano litigando, il BLASCO aveva tenuto fuori anche dall'intervento che stavano facendo a Reggio Emilia, delle costruzioni già a Reggio Emilia intestate alla B&V.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Il fatto che incendino anche l'auto della segretaria BAACHAOUI Karima a cos'è dovuto? E' un'imputata del processo. A cos'è dovuto?

DICH. GIGLIO G. – La Karima era a conoscenza di tutto quello che faceva il BLASCO. Addirittura il BLASCO gli aveva intestato ultimamente una società, operava sotto il nome della Karima. La Karima aveva anche i soldi, gli teneva i soldi, al BLASCO. Diverse volte la Karima mi ha portato anche la liquidità, a me direttamente.

P. M. – La liquidità di queste operazioni che lei ci ha fatto l'esempio.

DICH. GIGLIO G. – Sì, queste operazioni, sì. Io più di una volta mi sono visto al bar dietro la latteria GIGLIO, lì a Reggio Emilia, e mi ha dato i soldi; vicino al bar Fashion e mi ha dato i soldi.

P. M – E quindi in questo caso VALERIO colpisce lei perché lei cosa fa?

DICH. GIGLIO G. – Perché lei a VALERIO nega questa vicenda. Il VALERIO viene a sapere con certezza, perché è venuto da me VALERIO, Turrà e Sergio Eugenio, dove io la prima volta avevo negato; poi la seconda volta, davanti all'evidenza, non ho potuto negare e gli ho fatto uno schema di quelli che erano gli utili e i soldi che avanzava, doveva prendere BLASCO.

P. M. – Quindi VALERIO viene a sapere che BLASCO non gli ha dato una parte di un'operazione che gli spettava. Viene da lei. Lei una prima volta nega, la seconda volta non può che ammettere che questa sottrazione vi è stata. E la BAACHAOUI Karima nega la stessa circostanza a VALERIO e per questo viene colpita?

DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).

P. M. – E' così?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, esattamente.
P. M. – Quindi lei fa uno schema. Chi viene quando viene VALERIO? Lei ha detto Turrà Roberto e Sergio Eugenio?
DICH. GIGLIO G. – VALERIO viene insieme con Roberto Turrà e Sergio Eugenio, dove io, di mio pugno, su carta intestata della GIGLIO, perché c'era un block notes della GIGLIO sulla scrivania, gli ho riepilogato quello che il BLASCO doveva prendere.
P. M. – E come si evolve questa vicenda? Questo è il contrasto che c'è, VALERIO fa questi incendi. Ma questi incendi sono autorizzati dall'alto oppure li fa VALERIO? Come viene gestita questa situazione?
DICH. GIGLIO G. – Questi sono partiti da VALERIO, che poi alla fine Sarcone non era d'accordo su questo, perché il Sarcone... è normale che il VALERIO stava alzando un polverone sulla zona di Reggio Emilia, quindi non era d'accordo. Però bisogna considerare che poi c'è stato l'arresto di Grande Aracri Nicolino, e quindi la cosa avrebbero dovuto sistemarla lì, tra Sarcone e VALERIO e Diletto. E' intervenuto anche Diletto su questa cosa.
P. M. – Ci sono stati degli incontri in particolare per dirimere questa situazione? Lei è stato coinvolto?

Sul conto di BAACHAOUI Karima e di BAACHAOUI Moncef il collaboratore, all'udienza dell'11.11.2016, ha spiegato che la prima era perfettamente informata sull'attività del BLASCO tanto che era lei, in talune occasioni, a portargli il contante al bar per le operazioni di falsa fatturazione. Essa operava sui conti del BLASCO; aveva le chiavette internet per spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche e faceva tutte le operazioni; faceva le trattative, le trattative con i leasing.
Il fratello pur meno inserito in queste attività era comunque consapevole "*di quello che BLASCO faceva*". BLASCO lo aveva messo in condizione di arricchirsi tanto da poter finanziare ed effettuare le operazioni di falsa fatturazione da solo. In merito ai contributi concreti che Moncef avrebbe fornito all'organizzazione, GIGLIO ha parlato di attività di spostamento di denaro liquido da un conto all'altro, di prelievo di contante e di custodia di denaro, che forniva al BLASCO all'occorrenza. I due fratelli non erano affiliati, ma erano pienamente a conoscenza dei fatti e nella piena disponibilità di BLASCO e del VALERIO. In molte occasioni il collaboratore stesso si era confrontato anche direttamente con BAACHAOUI Karima, che le aveva anche portato il contante per effettuare la fatturazione per operazioni inesistenti.

P. – Che si chiama BAACHAOUI Moncef.
DICH. GIGLIO G. – BAACHAOUI Moncef, che ho conosciuto, e BAACHAOUI Karima, che ho conosciuto, che ho visto molte volte, più volte. BAACHAOUI Karima era la segretaria di BLASCO. Ma, più che la segretaria, era un tuttofare, perché era a conoscenza della posizione di BLASCO, di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il BLASCO ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCO. E molte volte anche con Gentile, che ha preso qualche telefonate lei, ho notato (perché c'ero anch'io) che ha incentivato il BLASCO a litigare con Gentile.

P. M. – Quindi, con riferimento all'attività del BLASCO, di cui abbiamo parlato molto oggi, la Karima come si poneva?
DICH. GIGLIO G. – Era la persona di fiducia, dottoressa, signor Pubblico Ministero, di BLASCO. Aveva una società intestata per conto del BLASCO. BLASCO ha fatto degli investimenti al suo Paese.
P. M. – Al Paese, cioè quale Paese? Africa?
DICH. GIGLIO G. – Tunisia. Sì, Africa.
P. M. – Bene. Forse è saltato tutto?
DICH. GIGLIO G. – Mi sente?
P. M. – Sì, la sento. Quindi è perfettamente informato sull'attività e lei stamattina diceva che in alcune occasioni ha portato il contante al bar per le operazioni di falsa fatturazione?
DICH. GIGLIO G. – Lei considera che la Karima riusciva ad operare sui conti del BLASCO; aveva le chiavette internet per spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche e faceva tutte le operazioni, faceva le trattative, le trattative con i leasing, che il BLASCO aveva delle rate che non aveva pagato e, la trattativa, l'ha fatta anche lei. Tutte le trattative, la maggior parte le faceva lei.
P. M. – Il fratello?
DICH. GIGLIO G. – Il fratello era meno a conoscenza di tutte queste cose, però il fratello operava insieme col BLASCO. Gli dava i soldi da tenere, il BLASCO, e a volte abbiamo dovuto chiamare il fratello a portare i soldi. Il fratello era a conoscenza di quello che il BLASCO faceva. L'aveva messo in condizione di guadagnare diversi soldi, il fratello BAACHAOUI Moncef, e ultimamente era in liquidità, in posizione economica da sostenere delle operazioni da solo, anche da solo.
P. M. – Aveva una liquidità importante da poter essere lui stesso finanziatore, vuol dire?
DICH. GIGLIO G. – Sì, da poter essere autonomo. Sì, certo.
P. M. – E rispetto ai rapporti con altri soggetti a parte BLASCO, Moncef, cosa possiamo dire?

In sede di controesame (cfr. udienza del 1.12.2016) GIGLIO ha poi riferito che in più occasioni, quando chiedeva liquidità al BLASCO, quest'ultimo chiamava Karima perché avvisasse il fratello Moncef di portare il denaro, anche 40.000/50.000 euro, occorrendo enormi quantità di denaro per effettuare operazioni di falsa fatturazione. Questi denari, che Moncef all'occorrenza portava a BLASCO, erano denari in parte di BLASCO (perché sia Moncef sia Karima custodivano denaro per suo conto), e in parte dello stesso Moncef che li aveva guadagnati grazie al BLASCO. GIGLIO ha dichiarato di sapere queste cose perché, in più occasioni, sentì BLASCO chiedere a Karima se sapeva se il fratello Moncef avesse ancora disponibilità di denaro derivante dalle operazioni che gli faceva fare.
AVV. DIF. FACENTE – Lei ha detto, signor GIGLIO, di conoscere BAACHAOUI Moncef, vero?
DICH. GIGLIO G. – Sì, io l'ho incontrato un paio di volte, due o tre volte, non di più.
AVV. DIF. FACENTE – Nel corso dell'udienza dell'11 novembre, lei ha dichiarato che Moncef BAACHAOUI teneva i soldi di BLASCO: mi conferma questa circostanza?
DICH. GIGLIO G. – Io ho detto che, i soldi di BLASCO, li teneva la sorella di Moncef.
AVV. DIF. FACENTE – La sorella, lei dice? Sa perché le dico questo? Perché...

DICH. GIGLIO G. – La sorella perché... Mi dica.
AVV. DIF. FACENTE – Nel corso dell'interrogatorio del 10 marzo 2016 , lei dice una cosa completamente diversa: Il fratello, facendo riferimento... perché si stava parlando, nel passaggio precedente, di Karima...
DICH. GIGLIO G. – Teneva anche i soldi di BLASCO.
AVV. DIF. FACENTE – No. Gli dava dei soldi a BLASCO, che è una cosa diversa, GIGLIO. "Il BLASCO se lo teneva buono lei disse -- perché la Karima voleva che gli facesse guadagnare qualcosa, a suo fratello, e quindi BLASCO lo usava. Aveva, il fratello di Karima – quindi BAACHAOUI – disponibilità di danaro". Quindi è lui in questo caso, il BAACHAOUI, che ha disponibilità di danaro e BLASCO, che aveva questi ingenti capitoli che venivano dal sud, invece deve chiedere i soldi a BAACHAOUI Moncef. Questa è la contestazione, interrogatorio del 10 marzo 2016. Se mi vuole chiarire lei, mi dica lei.
DICH. GIGLIO G. – In qualche occasione il BLASCO a me... perché la liquidità in quei giri non è mai abbastanza. Lei non pensi che adesso... Quando si muovono operazioni inesistenti, lei deve considerare che fra quando porta i soldi e fra quando uno manda il bonifico, arrivano in banca e toglierli di nuovo dalla banca, servono enormi, enormi capitali di soldi. E a volte in mia presenza ha chiamato la Karima oppure eravamo in falegnameria dal BLASCO e ha detto alla Karima: Chiama tuo fratello e fatti portare quaranta , cinquantamila euro. Cosa che è stata. Io ho aspettato lì i soldi, tra l'altro.
AVV. DIF. FACENTE – Quindi i soldi di BAACHAOUI, praticamente.
DICH. GIGLIO G. – Erano soldi che... Alcuni soldi erano... Allora, una parte glieli aveva fatti guadagnare lo stesso BLASCO e qualcosina era sempre del BLASCO, che li teneva anche BAACHAOUI, come li teneva anche la segretaria del BLASCO.
AVV. DIF. FACENTE – E quando li davano a lei, le dicevano: Senta, GIGLIO – le diceva BLASCO – questi sono quelli che mi ha dato mio fratello e questi sono quelli che...? No. Mi faccia capire come fa a saperlo.
DICH. GIGLIO G. – Lo so perché in più occasioni diceva alla sorella: Sai se tuo fratello ha disponibilità sua? In quanto ci sono delle operazioni che deve fare con me.
AVV. DIF. FACENTE – E quindi erano soldi di BAACHAOUI. Me lo conferma, questo.
DICH. GIGLIO G. – Sì, erano soldi di BAACHAOUI quelli là.

Di FLORO VITO Gianni, qui non imputato, si ricorderà (cfr. capo 107) che il collaboratore ha riferito che egli, dopo avere effettuato investimenti sbagliati, era entrato in contatto con BLASCO e SARCONE ed aveva iniziato a collaborare nella falsa fatturazione. Egli metteva a disposizione i propri conti e le società a lui intestate per ricevere i pagamenti coperti dalle false fatturazioni per poi prelevarli agli sportello postali (o girarlo ulteriormente a soggetti quali BELFIORE) e restituirlo a BLASCO o SARCONE (o chi lo aveva fornito) per essere reinvestito in altre operazioni illecite.

12.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Anche il collaboratore di giustizia VALERIO ANTONIO, all'udienza del 12.10.2017, ha riferito in ordine ai capi 160 e 161, dei quali è coimputato, avvalendosi anche della documentazione fattagli pervenire dalla difesa di BAACHOAUI Moncef contenente

fotografie e documenti relativi a fatture, luoghi e opere edilizie che secondo l'ipotesi d'accusa sarebbero invece relativi a false fatturazioni.
In sintesi, con riferimento alle società implicate in tali capi d'imputazione e che si sarebbero occupate di false fatturazioni, VALERIO ha dichiarato di conoscere le seguenti società:

- La società FUTURO SRL di Innocenti Salvatore, il quale faceva false fatturazione: VALERIO e gli altri gli facevano transitare i bonifici e lui fatturava e restituiva il credito al 1%-2%. Innocenti "girava tutte le poste" e gli sportelli di Reggio e dintorni ed era in grado di ritirare fino a 183.000 euro in un giorno;
- la società ANPA, riconducibile, almeno originariamente, ai figli e alla famiglia di BLASCO: questa società faceva costruiva anche tetti, ma faceva poi ricorso alla falsa fatturazione;
- la B&V di VALERIO e BLASCO faceva false fatturazioni: all'inizio in maniera residuale e poi, dal momento in cui VALERO è uscito dalla società, è diventata "un terno senza freni";
- IMMOBILIARE TRE, riconducibile a FLORO VITO Gianni. Si occupava solo di fatture false e non di lavori veri. FLORO VITO Gianni non ha mai fatto lavori veri o, se li ha fatti, erano lavori che provenivano da fonte illecita.
- la REC-LINE riconducibile a FLORO VITO Selvino e al gruppo MUTO Antonio cl'71. Tale società faceva fatture false; Selvino e MUTO non hanno mai fatto un soccorso stradale.
- la società MONDO TRADE riconducibile a FLORO VITO Gianni, si occupava solo di falsa fatturazione e anche dove vi fosse (raramente) un lavoro vero anche quello era illecito perché la falsa fatturazione rendeva illecito anche il lavoro realmente svolto;
- la COSTRUZIONI GB riconducibile a BLASCO che la utilizzava per fare il giro interno delle fatturazioni;
- la CANALI & C. SRL, a memoria del collaboratore, era riferibile a Dodi (BACHAOUI Moncef) e a Caselli. Anch'essa si occupava di falsa fatturazione.
- ALL SERVICE era riconducibile a BAACHAOUI Moncef, il quale faceva il grafico. Lavorava realmente e quindi emetteva sia fatture vere che false, così come la LITO PINT SRL.
- Il CONSORZIO ITALIA è un consorzio riconducibile a BLASCO che lo costituì con Guglielmo Ponte e un altro soggetto appositamente per fare false fatturazioni;
- la MUTO LOGISTICA E TRASPORTI e la GIGLIO s.r.l. sono riconducibile a MUTO Antonio cl'71 e a GIGLIO Giuseppe; con esse facevano fatture false costruendo il loro impero;
- BRUCOLA Michele, è un parente acquisito del BLASCO che aveva una società di pulizia con la quale faceva tanta falsa fatturazione;
- VALERIO non conosce la società THE KING srl anche se l'ha già sentita nominare

.

Il collaboratore ha quindi visionato l'album fotografico ed ha affermato che:

- CONSORZIO Italia non ha mai fatto un lavoro: era stata costituita precipuamente per fare falsa fatturazione; analogamente BG Costruzioni;
- sono false, per le ragioni espresse, tutte le fatture esibitegli; nel dettaglio:
pg. 91: è una falsa fattura (n.4) per un lavoro alla Barilla che la GB s.a.s. non ha mai svolto;

pg. 92: falsa fattura della ALL SERVICE alla Barilla: questi lavori non sono mai tati fatti;
pg. 95: falsa fattura di un stand della Barilla che VALERIO non ha mai visto prima, stessa cosa a pg. 96, 97;
pg 98: fattura falsa;
pg. 99: fattura falsa perché la società era già chiusa all'epoca e non ha mai svolto questo tipo di lavori
pg.100: fattura falsa relativa ad un Totem che non si è mai svolto. Questo non vuole dire che i lavori non sono stati fatti ma non sono stati fatti dalle loro società, tali lavori sono stati fatti da altri anche perché per l'importo fatturato non aveva alcun senso mandare due operai ad effettuare lavori in Sicilia. Lo si capisce anche dal tenore delle telefonate del RIT 2931.
Pg. 101 a,101 b, 102, 103: sono tutte fatture false sempre per le ragioni tecniche indicate sopra. La 103 (n. 15 emessa da CONSORZIO ITALIA) si riferisce addirittura ad una fattura di 4.440 euro per lavori svolti da Erba: è impensabile che il lavoro si stato effettuato davvero a Erba da una società di Reggio Emilia che avrebbe solo costi.
Pg. 104, 105, emittente ALL SERVICE destinataria Barilla: falsa fattura. Queste società elencate da VALERIO non hanno neanche lontanamente le capacità di eseguire tali lavori e in particolari non avevano dipendenti in grado di svolgere queste opere. Le società che facevano lavori veri si servivano di due ragazzi egiziani che a malapena sapevano montare i tetti, figuriamoci se sapevano svolgere opere del calibro di quelle descritte nelle fatture.
Pg. 110: fattura falsa emessa dalla società di Dodi. Qui c'è anche una foto in cui si vede che il lavoro è svolto da altri e non da Dodi e BLASCO. Dodi era un grafico, faceva solo adesivi per pubblicità, non certo lavori come quelli descritti nelle fatture che la sua società emetteva[46]. Analogo ragionamento per la fattura di cui a pg. 113.
Pg 117: la fattura è falsa non solo perché i lavori non sono stati realizzati dalla società che ha emesso la fattura e anche perché l'IVA è molto alta.
Pg. 121, 125, contiene una tipica fattura falsa di scarico emessa da All Service verso Canali & C.
Pg. 168 e 169: c'è un fattura falsa trattandosi di lavori mai realizzati. Quella di pag 169 è addirittura "falsissima" in ragione dell'importo e della discrasia sulla numerazione della fattura;
Pg. 177 vi è una fattura falsa in ragione dell'importo dell'IVA. Il lavoro potrebbe anche essere stato fatto ma non da loro.
Pg 179, la fattura è falsa perché l'Anpa non faceva stand;
Pg. 181, la fattura è falsa perché in quel periodo Consorzio Italia non aveva più dipendenti
Pg. 183 e 185 204 le fatture sono false anche perché non avevano un ufficio tecnico per fare i lavori indicati;

Anche tutte le altre fatture sono false, anche se può essere che i lavori siano stati fatti da altri; non certamente dalle loro società.
Il collaboratore ha, infine, specificato che era BAACHAOUI Moncef a mandare le informazioni per la compilazione delle fatture tramite la sorella Karima. Addirittura dalle conversazioni telefoniche si vede come i due litigano sulle percentuali Dalle conversazioni telefoniche si comprende immediatamente che "*qua è un mondo tutto sulla carta, è un mondo*

che girava attraverso i canali bancari, ma come dato tecnico, non come dato di fatto, non come lavoro realizzato realmente e concretamente fatto. Che è stato fatto, certamente, ma non certamente dalla B&V o da Mondo o da... "

Ecco, per comodità e completezza, lo stralcio del verbale:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io andrei ai capi 160 e 161 e chiederei al cancelliere presente, a chi svolge le funzioni di cancelliere, nella località protetta, di farsi presente. È stato inviato dal mio ufficio un plico, che dovrebbe essere aperto dando atto del suo contenuto.
INTERVENTO – Sono l'U.P.G. incaricato. Apro il plico, quindi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Se si può far inquadrare.
INTERVENTO – Si vede?
PRESIDENTE – Ci faccia vedere: il plico sigillato viene aperto, busta gialla, fogli. Plico di fogli, avvolti da elastico verde.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È quanto prodotto dalla Difesa di BAACHAOUI Monchef all'udienza, che è stata utilizzata come documentazione.
PRESIDENTE – Ci può leggere che cosa c'è scritto nel primo foglio?
INTERVENTO – Allora, sul frontespizio c'è scritto: numero 20.604/10 R.G. Procura della Repubblica di Bologna; numero 17375/11 R.G. G.I.P. Tribunale Bologna. Imputato Monchef BAACHAOUI, Avvocato Daniele Granato ed Avvocato Marco Tinotti
missiva con cui abbiamo inviato il tutto. Io chiederei, poiché così è stato fatto anche durante l'interrogatorio e così è stato fatto con i testi della Difesa, che il VALERIO vedesse sta le fotografie delle opere – sono tutte opere che si riferiscono ai capi 160 e 161, ritratte in fotografia – e sono tutte fatture che si riferirebbero, talune sono state non riconosciute, ricordo quelle della Barilla ultimamente, delle altre gli chiederei se conosce quelle opere, se quelle opere hanno a che fare con l'attività da lui svolte.
PRESIDENTE – Di quali opere stiamo parlando?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Stiamo parlando di opere che venivano fatturate. Perché nella nostra contestazione sono false fatture anche attraverso Anpa e B&V Costruzioni e Consorzio Italia; in linea difensiva sono stati prodotti, viceversa, le fotografie di lavori e di fatture che a quei lavori si riferirebbero, così sostenendo che non sono fatture per operazioni inesistenti.
PRESIDENTE – Quindi lui dovrebbe consultare quel plico...
DIFESA, AVV. GRANATO – Mi scusi, chiederei la disconnessione con il pentito in questo momento, solamente in questo momento. Grazie. Difesa BAACHAOUI Monchef.
PRESIDENTE – Sito riservato, eliminiamo la connessione, perché l'avvocato deve intervenire.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E comunque è un imputato, quindi non so se si possa fare.
PRESIDENTE – Va bene, d'accordo, se l'Avvocato intende dire... è imputato in questo processo però è anche collaboratore. Io direi che per la garanzia di genuinità è meglio che non ascolti. Prego.

DIFESA, AVV. GRANATO – Prima di procedere all'esame della documentazione, prodotta da questa Difesa, chiedo che il Pubblico Ministero faccia delle domande specifiche sui capi di imputazione, prima di procedere al riconoscimento, all'esame, alla discussione e alle valutazioni che il pentito potrebbe fare su questi documenti. Chiedo domande specifiche e non generali.

PRESIDENTE – Va bene, potrebbe essere utile.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Posso già dire che la mia domanda, su ciascuna di quelle pagine, è se riconosce come un'opera a lui nota e comunque fatta da società a lui riconducibili, quelle ritratte.

PRESIDENTE – Potremmo intanto chiedere se sa che le società Anpa, Futuro, B&V... Potremmo intanto chiedere se gli risulta, così in via generale, che queste società facessero fatture false; l'ha già detto tante volte, certamente l'ha detto per Anpa e per B&V. Poi ci sono queste altre società, Futuro, Immobiliare, Romeo, Brugnano, eccetera, poi ce ne sono altre qua Immobiliare Tre, Mondo Costruzioni. Chiediamogli bene, ripristiniamo il collegamento

DIFESA, AVV. GRANATO – Chiedo anche che vengano fatte domande specifiche sui lavori, sempre prima del riconoscimento di ogni fattura. I capi 160 e 161 vertono su circostanze specifiche, quindi prima dell'esame, del riconoscimento delle singole fatture, che sono state prodotte da questa Difesa e che il pentito solamente fra poco potrebbe vedere, chiedo che vengano fatte delle domande specifiche sulle circostanze dei due capi di imputazione, altrimenti risulterebbero delle domande suggestive.

PRESIDENTE – Nei due capi di imputazione c'è scritto soltanto ..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, sono documenti prodotti dalla Difesa che facciamo vedere ad un imputato. Tutte queste preoccupazioni!

PRESIDENTE – Mi faccia capire bene, Pubblico Ministero, quale è l'esigenza della Difesa. Allora, il capo di imputazione dice che gli imputati, al fine di evadere l'imposta sui redditi, emettevano per operazioni inesistenti fatture od altri documenti, che utilizzavano poi nelle dichiarazioni. Poi c'è scritto anno 2012: l'Anpa ha emesso per 412 mila; il Futuro per 40 mila e così di seguito. Questa è la prima parte, poi gli mostriamo ogni singola fattura e gli chiediamo se quella singola fattura, per caso, appartiene al novero delle fatture false o se, invece, fa riferimento a lavori effettivi.

DIFESA, AVV. GRANATO – Era esattamente quello che chiedevo.

PRESIDENTE – Allora procediamo così.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prego, Presidente, se vuole fare lei, così non tradiamo le premesse.

PRESIDENTE – Siamo d'accordo che faccio le domande io? Sì. Bene, ripristiniamo il collegamento. Allora, signor VALERIO, le facciamo alcune domande relative ai capi 160 e 161, nei quali siete imputati lei, BLASCO, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Monchef, detto Dodi. Lei conosce la Società Il Futuro S.r.l.?

IMPUTATO VALERIO – Sì, signor Presidente. Mi sente?

PRESIDENTE – Sì, la sento.

IMPUTATO VALERIO – Sì. Innocenti Salvatore.

PRESIDENTE – Innocenti Salvatore chi era?

IMPUTATO VALERIO – Era uno che ci faceva la falsa fatturazione e ci tirava fuori dei soldi, facevano i bonifici, facevamo transitare i bonifici sul suo conto e lui ci tirava fuori i soldi all'uno per cento, al due per cento.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, mi scusi, vorrei ricordare che Innocenti è venuto a testimoniare poco tempo fa, rendendo dichiarazioni.
PRESIDENTE – Il Futuro S.r.l., di Innocenti, lei sta dicendo che era una società che faceva fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì.
PRESIDENTE – Faceva solo fatture per operazioni inesistenti o faceva anche fatture per lavori veri?
IMPUTATO VALERIO – Lavori veri?
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – No, no. Tra prelievi e giri che doveva fare, perché girava tutte le poste, quello era il suo vero lavoro. Girava le poste, per andare a prendere i soldi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Spieghi come lavorava Innocenti Salvatore, spieghi al Tribunale quale era la sua giornata.
IMPUTATO VALERIO – Girava per tutte le poste di Reggio Emilia e dintorni, Modena ed oltre, a ritirare i soldi dalla posta. Gli si inviava il bonifico, tant'è che lui aveva una conoscenza, che riusciva a ritirare... penso che in una giornata abbia ritirato qualcosa come 180 mila euro. E si vantava pure lui di questo, 180 mila euro in un giorno. Prendeva l'uno o il due per cento.
PRESIDENTE – Di Anpa Costruzioni ne ha parlato a lungo, lo ripeta, faceva fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì, signorsì.
PRESIDENTE – Chi era il legale rappresentante, il titolare di questo società?
IMPUTATO VALERIO – Dell'Anpa... l'acronimo è Antonio e Paola. Inizialmente era dei figli di BLASCO, poi penso che la figlia, non lo so se in qualche partecipazione c'era che ritirava pure lei i soldi, lei, la moglie, la Dattilo Caterina, Dattilo Michele. Questi erano i suoi cognati.
PRESIDENTE – Era una società riconducibili a chi?
IMPUTATO VALERIO – Alla famiglia BLASCO.
PRESIDENTE – Faceva solo fatture false o faceva anche fatture per lavori veri?
IMPUTATO VALERIO – Faceva anche qualche lavoro di tetti, ma poi alla fine risultava che, anche se era lecito il lavoro, diventa illecito per il fatto che la fattura, l'I.V.A. se la teneva. Fatture di comodo.
PRESIDENTE – Della B&V Costruzioni ne ha parlato a lungo, è la società vostra in comune, BLASCO e VALERIO: faceva fatture false?
IMPUTATO VALERIO – Sì. Fino ad un certo punto erano anche limitate le operazioni. Dal momento che io esco fuori dall'amministrazione congiunta, poi diventa tutto un... voi notate bene che diventa tutto un.. Perché lo frenavo io sulla B&V. Poi, una volta che mi sono tirato fuori dalla B&V, è diventato un treno senza freni.
PRESIDENTE – Immobiliare Tre S.r.l.?
IMPUTATO VALERIO – Immobiliare Tre S.r.l.... qua ci sono un paio di società, che sono Mondo Trade, Immobiliare Tre, devono essere riconducibili al Florovito Gianni.

PRESIDENTE – E faceva fatture false?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì.
PRESIDENTE – Faceva anche qualche fattura per lavori veri?
IMPUTATO VALERIO – Era da un pezzo che non faceva lavori. Ma lavori veri Gianni non ne ha mai fatti, signor Presidente. Anche quando lavorava con Mico Cavallo, non è che erano lavori veri. Il lavoro c'era, ma anche lì, anche se il lavoro in se stesso proveniva da Topino, da Mico Cavallo, da Florovito Giulio, Giuliano, che dir si voglia, anche lì c'era una conduzione illecita.
PRESIDENTE – Nel capo d'imputazione si richiama pure una società Romeo Rec Line S.r.l., che avrebbe fatto fatture...?
IMPUTATO VALERIO – La Rec Line è quella società che io dicevo l'altro giorno su Antonio MUTO '71. Adesso, se è Rec Line o che cosa, se è quella che fu soccorso stradale stiamo parlando della stessa. È quella dove dissi che Selvino faceva il filo alla Karina e BLASCO si era ingelosito. È una società che diciamo riconduce al gruppo MUTO Antonio '71, c'è suo fratello Rino, Selvino Florovito.
PRESIDENTE – Faceva solo fatture false o anche lavori veri?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, stesso ragionamento. Se fanno un soccorso stradale, secondo me Florovito, Antonio MUTO e Rin... non l'hanno fatto. Che poi fanno le fatture così, girano con le fotture, sì, quello era il loro fare.
PRESIDENTE – Quindi faceva fatture false questa società?
IMPUTATO VALERIO – Sì, assolutamente.
PRESIDENTE – La Brugnano Domenico emetteva fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO VALERIO – Brugnano Domenico... allora, se questo Domenico è il fratello di Gino, di Luigi Brugnano, è quello che è venuto a scontare i soldi su via Cugini, sempre con il recupero crediti; venne a scontare dei soldi perché avevano fatto un lavoro a Varese loro, sempre con Vetere, con Caripal, non gli pagarono il tetto e venne a scontare li 35 mila euro. Questo è un fatto che intanto BLASCO si era fatto pure i timbri non modo farlocco, che quando aveva bisogno di fare scarico sulle altre società timbrava, ma questa fattura di poco conto, questo è per giustificare il lavoro fatto in via Cugini, per chiudere, per sintetizzare. Ma è un lavoro anche questo molto ampio, signor Presidente, è una vicenda molto ampia.
PRESIDENTE – Adesso ci interessa solo questa cosa, se questa fattura...
IMPUTATO VALERIO – È fatta su via Cugini. Vi dico pure dov'è fatta: su via Cugini è fatta questa fattura, signor Presidente.
PRESIDENTE – Ed è vera o falsa?
IMPUTATO VALERIO – Il ragazzo è venuto a lavorare, Domenico è venuto a lavorare, anche con Giuseppe Lombardo e chi c'era più con loro. Giuseppe Lombardo ed un altro c'era. Comunque il lavoro ce l'hanno scontato, è stato fatto; ma è tutto nell'illecito, non nel lecito, non nel pulito, non nel chiaro ecco, nello scuro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per comprendere, non c'è stato pagamento, questo è il concetto?
PRESIDENTE – C'è stato il pagamento?
IMPUTATO VALERIO – No. C'è la fattura, c'è anche il giro dell'assegno, se vuole, signor Presidente. Il giro dell'assegno c'è, il pagamento reale è uno sconto fattura. Ma lui, come Rizzo, come Giampiero Grandi, ce ne sono tanti che hanno scontati lavori lì.

PRESIDENTE – Della Immobiliare Tre ha detto. Mondo Trade l'ha citata pure, questa che società è?
IMPUTATO VALERIO – Mondo Trade è una società riconducibile pure al Flarovito Gianni, non voglio errare ma così è, anche questa di falsa fatturazione signor Presidente.
PRESIDENTE – Solo falsa fatturazione o un po' vera e un po' falsa?
IMPUTATO VALERIO – Stesso ragionamento, di vero non c'è mai nulla. Perché, anche dove c'è davvero un lavoro, e soprattutto con noi non c'è stato mai un lavoro, soprattutto con noi, ma qualora ci fosse un lavoro, anche quello diventa illecito, perché l'I.V.A. gira e viene reso in un sistema che anche il lecito diventa illecito. Ma di lavori con noi non ne ha fatti Gianni, signor Presidente, questo è chiaro.
PRESIDENTE – Vuole chiedere qualcosa?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Solo se erano stati sequestrati dei timbri della Mondo Trade a lui VALERIO.
PRESIDENTE – Ha sentito la domanda, VALERIO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Siccome ha già parlato di altri timbri che aveva BLASCO. Timbri
IMPUTATO VALERIO – Della Mondo Trade a me personalmente non ricordo. Non ricordo della Mondo Trade.
PRESIDENTE – La Costruzione GB?
IMPUTATO VALERIO – Di BLASCO?
PRESIDENTE – Sì, di Gaetano BLASCO, GB Questa?
IMPUTATO VALERIO – Questa è una società sua, che faceva il giro interno delle fatture. Con questa faceva il giro interno. È già chiusa questa società.
PRESIDENTE – Infatti sono fatture del 2011.
IMPUTATO VALERIO – E faceva il giro interno, anche con gli assegni. Penso che gli assegni che furono dati a Silipo, o dal Consorzio furono dati, o dalla GB o dalla BMV, adesso

non mi ricordo di quale società fossero quegli assegni.
PRESIDENTE – La Canali & C. S.r.l. la conosce?
IMPUTATO VALERIO – Dovrebbe essere di Caselli questa. O di Caselli o riconducibile a Caselli, con Dodi.
PRESIDENTE – Che facevano con questa società?
IMPUTATO VALERIO – Sempre falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Dodi e Caselli lei dice. Veniamo alla società All Service di BAACHAOUI Monchef?
IMPUTATO VALERIO Non c'è più.
PRESIDENTE – Questa società era vera, era falsa, emetteva fatture false, emetteva fatture vere, un po' false, un po' vere?
IMPUTATO VALERIO – Diciamo faceva falsa fatturazione, signor Presidente, a tutt'andare. Poi, che lui faceva il grafico pubblicitario e faceva sempre lo stesso ragionamento, anche dove il lecito diventa illecito, perché facevano la falsa fatturazione su un lavoro anche reale, diventava irreale sempre con il giro della falsa fatturazione, perché si faceva fare lo sconto.

diciamo lo scarico della fattura. E quindi, con lo scarico fattura, diventa illecito. Qualora ci fosse una parvenza di verità, ma poco roba c'è lì, di questi lavori così.
PRESIDENTE – Lito Primited S.r.l.?
IMPUTATO VALERIO – Sempre riconducibile al Monchef.
PRESIDENTE – Quindi stessa dinamica, mi pare di capire?
IMPUTATO VALERIO – Stesso ragionamento. Tutti questi qua, signor Presidente, stesso ragionamento.
PRESIDENTE – Il Consorzio Italia?
IMPUTATO VALERIO – Il Consorzio Italia è di BLASCO, inventato da lui nel periodo con Turuzzo Amelio, detto U Conte, che gli faceva fare la falsa fatturazione. Tant'è che su questa società hanno fatto anche dei... per farla breve, perché qua c'è un altro ragionamento, signor Presidente, a due di questi soggetti gli hanno sequestrato la cosa, per dirla breve.
PRESIDENTE – L'ha detta troppo breve che non l'ho capita.
IMPUTATO VALERIO – Perché c'è altro e quindi non voglio andare in altre cose, signor Presidente. Certo, cerco di essere...
PRESIDENTE – La domanda è se Consorzio Italia, a parte tutte le altre cose...
IMPUTATO VALERIO – È una società di comodo di BLASCO, la utilizzava per fare la falsa fatturazione. È un consorzio questo.
PRESIDENTE – Un consorzio, certo. La The King S.r.l.?
IMPUTATO VALERIO – La?
PRESIDENTE – The King, il re in inglese.
IMPUTATO VALERIO – Questa non la conosco, signor Presidente. Questa non la conosco come società. È una società che girava intorno a qualcuno pure questa.
PRESIDENTE – MUTO logistica e trasporti?
IMPUTATO VALERIO – Dubbi non ce ne sono, signor Presidente, è di MUTO.
PRESIDENTE – MUTO chi?
IMPUTATO VALERIO – MUTO '71 dev'essere.
PRESIDENTE – MUTO Antonio '71. E faceva fatture false?
IMPUTATO VALERIO – Così campano, sennò come sosterrebbero quell'impero che c'è lì!
PRESIDENTE – GIGLIO S.r.l. è inutile chiedere.
IMPUTATO VALERIO – Stesso ragionamento di MUTO è.
PRESIDENTE – Top Service, dica lei?
IMPUTATO VALERIO – Top Service, invece, è un'altra società di BLASCO e...
PRESIDENTE – È Top Service.
IMPUTATO VALERIO – Sì, Top Service.
PRESIDENTE – Sì, di chi è la Top Service?
IMPUTATO VALERIO – No, aspetti, allora è la Top quella di BLASCO e coso, era la Top senza service. Top Service... adesso, questa qua, in tutta verità...
PRESIDENTE – Non si ricorda, va bene.
IMPUTATO VALERIO – Comunque, signor Presidente, sono tutte di comodo queste qua.
PRESIDENTE – Trans Motor?
IMPUTATO VALERIO – Trans Motor è quella di GIGLIO e VERTINELLI.
PRESIDENTE – Il Futuro?
IMPUTATO VALERIO – Il Futuro, l'abbiamo già detta questa.

PRESIDENTE – Sì, è vero, l'abbiamo già detto. Bruccolo Michele?
IMPUTATO VALERIO – È un parente acquisito del BLASCO, non lo so come vengono parenti, ma anche lui, questo Michele, ha una società di pulizia e ci faceva fare tanta falsa fatturazione, perché lui aveva tante piccole operazioni. Perché, facendo le pulizie, non è che ha grandi... e quindi, tutte quelle piccole operazione, noi gli facevamo la contro fattura.
PRESIDENTE – Questo quadro generale l'abbiamo acquisito, adesso passiamo ai documenti. Lei guardi i documenti e ci dica, uno per uno, se sa dire se sono relativi a lavori veri, a lavori falsi o se non lo sa.
IMPUTATO VALERIO – Ci dica come dobbiamo procedere, signor Presidente.

IMPUTATO VALERIO – Le sfoglio io, le sfoglia l'ufficiale?
PRESIDENTE – Sfogli pure lei, tanto la vediamo
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quando dice qualcosa, indichi la pagina.
PRESIDENTE – Ma bisogna fargliele vedere tutte! È un pacco grosso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma facciamo veloci, di fotografie ce ne sono dieci
IMPUTATO VALERIO – Ma vado sulle fotografie?
PRESIDENTE – Sia sulle fatture, sia sulle fotografie. Sulle fotografie cosa deve dire, se sono lavori effettivi, Pubblico Ministero?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se corrispondono a lavori commissionati o meno dalle società che compaiono nei capi di imputazione.
PRESIDENTE – Foto e fatture, dica se le foto corrispondono a fatture delle società.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In particolare potremmo fare una domanda generale per le fatture emesse da queste società Se, l'ha già detto, il Consorzio Italia faceva dei lavori?
IMPUTATO VALERIO – Consorzio Italia non ha mai fatto un lavoro per fare dei lavori. Faceva alcune cose il BLASCO, per la falsa fatturazione. Per questo era nato il Consorzio, per fare la falsa fatturazione, prettamente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – La Costruzioni GB?
IMPUTATO VALERIO – La GB non ha fatto nessuna costruzione, ha preso l'appalto su Borghetto, quello di La Foce, a La Spazia e falsa fatturazione pure qua. Ma su questo poi avrei da dire, sia su Borghetto che su La Foce.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se adesso sfoglia quel blocco.
IMPUTATO VALERIO – Da pagina 1?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Sì, dall'inizio. Vada veloce, dove ci sono fotografie dica se sono lavori a voi riferibili, perché il dato di realtà, ad un certo punto c'è anche una fattura emessa, vado a memoria, per fotografie fatte fare in Sicilia a siti dell'Auchan.
IMPUTATO VALERIO – Come poteva fare lavori in Sicilia, signor Presidente!
PRESIDENTE – Infatti, lo deve dire lei.
IMPUTATO VALERIO – È assurdo, non può essere.
PRESIDENTE – Comunque guardi la fattura, guardi la fotografia e dica se si tratta di lavori veri o no.

IMPUTATO VALERIO – Lo sfoglio tutto ed amen. Qual è la fattura? Perché qua vedo anche dei... A pagina 16 che cosa abbiamo qua... no, ci sono delle scritture a mano qua, devo guardare anche queste?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.
IMPUTATO VALERIO – C'è una fattura della Digi Service Di Ditinco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lo scopo, VALERIO, è se lei riconosce come effettivi quei lavori, come pertinenti alle fatture emesse, soprattutto come lavori fatti da coloro che hanno emesso le fatture.
PRESIDENTE – Lei deve guardare la fattura, poi deve vedere la fotografia allegata alla fattura e dire se la fattura si riferisce a quei lavori o se quei lavori, in realtà, non ci sono, se si riferiscono ad altro.
IMPUTATO VALERIO – No, questo qua non ci interessano, vero. Qua ci sono modelli unici... Sto sfogliando.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada sulle fatture e sulle foto, tutta l'altra documentazione no.
IMPUTATO VALERIO – Perfetto. Qua vedo foto, qua vedo fatture. Parto da qui?
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Mi dite voi se, effettivamente, è giusto... Da qui. Allora, visure camerali ditte conosciute. Le visure non ci interessano. La prima è questa qua, credo: Trasmut S.r.l., pagina 75. Però questa qua è una visura camerale, non gli interessano le visure camerali. Ecco, ci siamo, parto da pagina 88, perché secondo me sono finite le visure. Allora, la pagina 91, GB S.a.s.: questo è un allestimento, montaggio stand Barilla, pasta coop, trasferta accessori Torino, montaggio e smontaggio dello stand della Barilla. Falsissima, mai fatto un lavoro alla Barilla.
PRESIDENTE – Questa è la GB S.a.s. Gaetano BLASCO
DIFESA, AVV. GRANATO – Può indicare il numero della fattura, cortesemente, altrimenti non sappiamo di cosa parla.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pagina 92 ha detto.
IMPUTATO VALERIO – Pagina 91, il numero della fattura dove lo troviamo... Allora, la fattura è del 21 gennaio 2011, pagina c'è scritto 1, adesso qua dov'è il numero della fattura... se è quello contrassegnato, è il numero 1. Eccolo qua, è la numero 4. Vado avanti?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, vado avanti.
IMPUTATO VALERIO – Pagina 92, sempre All Service, alla Barilla, verso la Barilla, un lavoro di allestimento stand, Fiera Torino, trasferta, montaggi accessori vari. Falsa pure questa. Qua, alla pagina 94, vedo una foto di uno stand della Barilla: non mi dice nulla. Alla 95 stessa cosa, uno stand della Barilla: non mi dice nulla.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Erano opere che potevano essere realizzate da qualcuna di queste società, cioè Costruzioni GB, Consorzio Italia?
VALERIO – Assolutamente. La Costruzioni GB penso che in quel periodo era già chiusa. No, nel 2011... non sono certo se era chiusa, comunque è da verificare. Il lavoro è falso, non è reale. Stessa cosa nella pagina 96. Vedo uno stand pure nella 97. Idem nella 98, vedo dei pacchi incellofanati. Poi vedo la Costruzioni GB S.a.s., una fattura alla pagina 99, dove parla

di un fondale Ariosto, formato da metri 5 per 3,60 più montaggio grafica... Praticamente sarebbe il montaggio di un totem, ma è assolutamente falsa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Avanti.
IMPUTATO VALERIO – Falsa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, vada avanti. Pagina?
IMPUTATO VALERIO – È pagina 99 questa.
PRESIDENTE – Perché dice sono false queste, perché la società era chiusa o perché non faceva questo tipo di lavoro?
IMPUTATO VALERIO – Uno, non faceva questo tipo di lavoro e ho la sensazione che era già chiusa questa società, non operava più, perché l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto lì a La Foce, o a La Foce o a Borghetto, adesso non mi ricordo in quale delle due società, perché in due società hanno fatto quei lavori. Il aveva appaltati con due società e quindi erano già incagliate a suo tempo, e quindi faceva la falsa fatturazione totale. Pagina 100 All Service, dice che fanno un fondale rigido completo di grafica ed accessori, praticamente sono le basi per mettere la cartellonistica, che si chiama totem. Anche qua è falsa. Erano quelle piccole operazioni che facevamo con Dodi e poi si giustificavano con questi sistemi. Che il lavoro sia stato fatto, può essere stato fatto, ma non da noi. Poi abbiamo la pagina 101, adesivi... Questo è il lavoro di...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Peraltro, VALERIO, mi perdoni, l'accostamento tra le fotografie e la fattura è una tesi difensiva.
IMPUTATO VALERIO – Questo per dimostrare che effettivamente un lavoro è fatto, ma ditemi voi come io potevo mandare, per un lavoro di 3 mila euro, due operai in Sicilia, quando ne ho due sgangherati qua che non riescono a farmi i lavori qua, quelli dell'Anpa. Voi avete un 2931, che voi sentite al netto di quelle telefonate, voi capite che tutto il resto è tutto falso. In sintesi si farebbe molto presto a creare dove c'è veridicità e dove non esiste. Basta solo prendere il 2931, guardate le telefonate con i due soggetti arabi, che adesso non mi... Mamut ed un altro, che era suo fratello o suo cognato, al netto di quello... ma anche quello diventava illecito, come sto dicendo, che si faceva poi la falsa fatturazione, si facevano questi lavori per la falsa fatturazione. Al netto di quello, di vero, di reale e concreto, palpabile, non c'è nulla, è tutto falso. ...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sfogli velocemente, abbiamo capito la premessa, 102 e 103, Consorzio Italia.
IMPUTATO VALERIO – Al 101-A, 101-B, 100... adesso non si capisce, perché c'è un numero che è stato ricalcato, c'è una fotografia.. Io non conosco nulla di queste cose qua e per me è tutto... alla 103... è tutto falso. Addirittura questa parla di Erba, la 103 parla di Erba. Quanto gli dovrebbe costare, se io mando un operaio da qui ad Erba, da Reggio Emilia ad Erba, che ci sono duecento e rotti chilometri! Tecnicamente non può funzionare.
PRESIDENTE – Di quanto è la fattura?
IMPUTATO VALERIO – La fattura è di 4.440 euro. Già mandare le persone ti costano, con un mezzo d'opera, con un camioncino, con la trivella e tutto il resto, ho già come costi questo, partendo da qui, o meglio da Reggio Emilia. Intendo Reggio Emilia. Allora, partendo da Reggio Emilia...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ed è emessa così? La fattura da chi è emessa?

IMPUTATO VALERIO – La fattura è la numero 15, del 25 febbraio 2011.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Di che società?
IMPUTATO VALERIO – Consorzio Italia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti.
IMPUTATO VALERIO – Pagina 104, parla sempre di All Service verso Barilla, parla di un allestimento presso le vie di Erba, Como, per altri 5.583,60.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E questa viene emessa a favore di chi, da chi e a favore di chi?
IMPUTATO VALERIO – Della Barilla, All Service verso Barilla.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su questo ci sono stati testimoni
IMPUTATO VALERIO – Pagina 105, destinatario sempre Barilla, mittente la All Service, sempre il solito allestimento, sempre Erba. Praticamente qua dice che c'è uno smontaggio di uno stand, parla di trasferta e logistica, accessori ed imballaggio. Data inizio trasporto è del 17.(01).2011, alle ore 07:00.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, mi scusi, del Consorzio ha già detto che tipo di attività svolgeva, ma il personale che avevano le società che voi utilizzavate, era personale specializzato, anche solo potenzialmente in grado di fare opere di questo genere, di essere commissionari?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente. Io vi ho detto chi utilizzava per il legno. Dopo Baracu Marino, utilizzava questi due ragazzi qua, due egiziani, di origine egiziana, uno si chiama Mamut, adesso non mi ricordo come si chiama, Mamut più suo cognato, che appena appena, avevano già problemi quando dovevano montare il legno, e loro sono dei montatori di legno, figurarsi andare a fare un basamento, che dovevano fare uno scavo, fare poi la gabbietta sotto con il ferro, poi gettare con il cemento e con il calcestruzzo, mettere i piloni di chiamata, poi mettere il totem. Non avevano questa capacità.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti nel vedere?
IMPUTATO VALERIO – Pagina 106, è un estratto conto. Pagina 107, è una fotografia sempre concernente lo stand della Barilla. La 108 idem. La 109 medesima cosa. La 110 fa vedere dei pallet in legno, dei bancali per intendersi, ma nulla di più.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma il Dodi è inteso....
IMPUTATO VALERIO – Qua, signor Presidente, avete una prova evidente, guardate chi è che monta. Vedete se è operaio di BLASCO questo o di Dodi, che sta montando. C'è un signore lì che sta montando, vedete.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pagina?
IMPUTATO VALERIO – A pagina 110.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le volevo chiedere proprio questo: la società di Dodi, cioè di Monchef, aveva del personale che poteva invece fare questi lavori, oppure faceva solo la progettazione di questi lavori, per quanto lei sa?
IMPUTATO VALERIO – Faceva solo adesivi e non li faceva nemmeno lui, perché li faceva fare ad altri. Lui è un grafico pubblicitario. Ad un certo punto Dodi non poteva fare tutto questo lavoro qua. Il cartellone che c'è in via Cugini l'avrebbe fatto lui: non l'ha fatto lui personalmente, l'ha fatto fare da un'altra società. Questo per dire che tecnicamente lui, come base, non ha nulla, se non il cellulare, lavorava con il cellulare. Di persone fisiche non ne aveva. A pagina 111 vedo degli imballaggi, sempre della Barilla. A pagina 112 invece vedo

una fattura del Consorzio Italia. Consorzio Italia, che emette nu fattura, la numero 32 del 26 agosto 2011: allestimento area lavori, con pannelli in legno, presso il Centro Commerciale Ariosto, logistica in magazzino. Mai fatto un lavoro del genere.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Avanti.

IMPUTATO VALERIO – Questa invece è All Service, a pagina 113, che parla di un allestimento area lavori per interventi, manutenzione, scala mobile con pannelli fotteggiati, totem segnaletica, formato cento per duecento, con grafica bifacciale, eccetera. Alla fine è una fattura di 4.686 euro, che... qua siamo a Reggio Emilia. Io non credo che l'abbia fatto Dodi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei dica quello che sa, poi si valuterà.

IMPUTATO VALERIO – Alla 114 si vede una scala mobile, con dei pannelli.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sarà quella che illustrerà la fattura appena commentata.

IMPUTATO VALERIO – Sì. Non riconosco nulla di questo. Qua c'è una grafica, che non si legge bene... è la pagina 114-A, Digital Grafica Molastoni, in via Borsellino, Varco di Bibbiano. Non conosco questa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti.

IMPUTATO VALERIO – Alla 114-B c'è un ordine di pagamento della Credan.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sfogli pure velocemente, vada alle foto. Tra l'altro tutte queste sono non per forza pertinenti al capo di imputazione, sono quelle depositate dalla Difesa, immagino per provare che qualche attività la società di BAACHAOUI la facesse. Guardi quelle di Consorzio Italia, così facciamo prima. Sfogliando, lei guardi se ci sono fatture a Consorzio Italia o emesse da Consorzio Italia o da Costruzioni GB in particolare o da Anpa Costruzioni.

IMPUTATO VALERIO – Questa è la pagina 121. Ho capito, signor Pubblico Ministero, qua ho la pagina 121, è una fattura della GB S.a.s. verso la All Service, dell'importo di 3.216. È un cantiere di Bergamo: contributo spese, consulenza tecnica, trasferta cantieri Bergamo, acconto per realizzazione progetto stand...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su questo che cosa ci può dire?

IMPUTATO VALERIO – Che sono le fatture di scarico che si facevano per giustificare l'operazione. Ad un certo punto non si fanno neanche, perché non si fa in tempo, diventa talmente frenetico il giro che non si fa in tempo nemmeno ad emettere la fattura più. Giro bancario. Qua, alla pagina 121, è di quanto stavo dicendo prima, su Bergamo, ed è falsa. Qua è All Service verso La Canali & C..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quale è l'oggetto?

IMPUTATO VALERIO – L'oggetto è contributo spese trasferta Bergamo, cantiere immobiliare Percassi, riferimento quarto verde, sopralluogo galleria Cantone, Legnano, Milano. Sarebbero visite di cantiere. Figurati se si paga una visita di cantiere, io non ho mai avuto un contributo per una visita cantieri, e ne ho fatte tante. Qua ci sono delle foto che non si capisce che cos'è, la 123 e la 124. Si vedono dei raccoglitori. Nella 125 si vedono dei teli, ma non saprei dire che cos'è. Alla 126 idem. La 127, invece, fa vedere una videata.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non descriva tutto, ci dica solo se trova dei lavori che le dicono qualcosa e ci dice che cosa.

IMPUTATO VALERIO – In questa parla dell'Anpa del 4 maggio 2011, ma è modulistica che non sapevi a cosa si riferisce. Poi c'è un Consorzio Block Note, saranno le note che pigliava qualcuno. Poi c'è una pagina vuota, la 128, del Consorzio Italia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dobbiamo arrivare a 218, bisogna che vada molte, probabilmente, non dicono nulla. Lei si fermi dove l'immagine o la fattura le dicono qualcosa, in senso positivo o negativo, cioè se la conosce o non le dice nulla.
IMPUTATO VALERIO – Va bene. Allora, alla 161 vedo la GB S.a.s., fa una fattura verso Canali, però in questo caso non è più su Reggio Emilia ma su Milano. Perché la prima, quella che avevo detto prima era su Reggio Emilia, questa è su Milano. Parla di recupero materiale pubblicitario presso i vostri cantieri, i vostri clienti Bergamo, Piacenza, Mestre. Mai fatto un lavoro del genere. È di 11.737 euro, è falsa. La 169 è una foto. La 163 è un'altra fattura, che è la numero 18 della GB del 30 novembre 2011, sempre di montaggio cartelli, per 18 mila euro. Falsissima.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Più delle altre?
IMPUTATO VALERIO Prego?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perché dice falsissima?
IMPUTATO VALERIO – Perché è più importante, quindi più... figuriamoci, lì c'era più da prendere. Qua abbiamo la GB S.a.s. sempre, fattura numero 8. Qua c'è 167 come pagina. La fattura è la numero 8 del 28 giugno 2011. Adesso una riflessione veloce ho fatto, ma c'è anche discordanza sulla numerazione delle fatture.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Glielo stavo per chiedere.
IMPUTATO VALERIO – C'è una discordanza. Ma così sfogliando, già parlandone, nonostante sono concentrato a parlare con voi, già ho notato che c'è discordanza sulla numerazione della fattura. Questa è di 20 mila.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questa è falsa o vera, Ceresa?
IMPUTATO VALERIO – Questa è bella consistente, è falsissima, 3.492 euro di I.V.A.. È importante questa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci spieghi, la prima cosa che lei guarda nella fattura è l'I.V.A.?
IMPUTATO VALERIO – È l'I.V.A. Guardo l'I.V.A. (Ride). La 168 è una foto. Anpa Costruzioni, questa è la pagina 171, anche questa è importante, parla di un totem all'Auchan di Roma, Mestre, Piacenza, Pescara. Immaginate voi se si potevano fare questi lavori. L'I.V.A. qua è consistente e la fattura si fa, per 33.964,70 euro. Questa è stata fatta, ma non il lavoro, la fattura. Ho detto la pagina, sì?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, 168.
IMPUTATO VALERIO – È 171.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perfetto, avanti.
IMPUTATO VALERIO – La pagina 174, stessa cosa: realizzazione di strutture espositive in legno, trattato con... fino alla modica cifra di 23.958 euro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Modica non c'è scritto.
IMPUTATO VALERIO – No, no, l'ho aggiunto io modica.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Emessa da chi?
IMPUTATO VALERIO – Sempre dall'Anpa Costruzioni, come dicevo prima, verso Canali questa. E questa volta su Milano, non su Reggio Emilia. Perché, se ho notato bene, ha due

sedi: una a Reggio e un'altra, o filiale che sia. Poi c'è Anpa Costruzioni, che fa sempre verso Canali, però non ho detto la data di quella di prima. Un attimino, che volevo tornare sulla data. Vi interessa la data, è importante la data della fattura? È 29 giugno 2012. Qua siamo al 31 agosto 2012, fattura numero 28, quella era la fattura numero 24, qua abbiamo 33.214 euro, sempre per realizzazione, montaggio e smontaggio di strutture, però questa volta è per videoproiezioni presso il Centro Commerciale I Petali, produzione e consegna delicata, quindici strutture per Consorzio Galleria Auchan. Pagine 177 e...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su queste che cosa ha da dire?
IMPUTATO VALERIO – L'I.V.A era importante pure qua. È falsa, Pubblico Ministero.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei dice che è falsa perché c'è l'I.V.A. alta? Qual è il ragionamento?
IMPUTATO VALERIO – Falsa, perché non è stato realizzato da noi questo lavoro. Il lavoro potrebbe anche essere stato fatto, ma non certamente da noi
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Canali Ermanno lei lo conosce?
IMPUTATO VALERIO – No, Canali Ermanno no. Almeno, detto così, no.
PRESIDENTE – Ce ne sono ancora molte, VALERIO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Venti pagine.
PRESIDENTE – Allora completiamo, se sono venti pagine.
IMPUTATO VALERIO – Io sto scorrendo dove ci sono le foto, non le sto neanche menzionando, sto andando avanti, vado solo alle fatture.
PRESIDENTE – Faccia il riscontro con la foto ovviamente, perché la fattura si riferisce alla foto.
IMPUTATO VALERIO – Però le foto sono tutte foto che sono di stand.
PRESIDENTE – Esatto, appunto, come ha fatto finora, come ha detto finora, che potrebbero essere lavori fatti ma non da chi risulta avere emesso la fattura.
IMPUTATO VALERIO – Questa è la pagina 179, c'è una foto dove si legge My Petaly Story, vinci un buono acquisto per 500 euro, entra e registra il tuo video. È uno stand questo qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È uno stand. Questo è fatturato da chi a chi?
IMPUTATO VALERIO – Questo è fatturato, come ho detto prima, da Anpa verso Canali.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'Anpa faceva lavori di questo genere?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente no. Un po' di legno faceva, fatto pure in modo non professionale, c'erano sempre problemi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il discorso di prima. Vada avanti.
IMPUTATO VALERIO – Pagina 181, fattura del Consorzio Italia, sempre verso Canali, per altri 13.860 euro, fattura numero 27 del 30 giugno 2011. Già qua non mi torna il numero, quell'altra era la 28, o dico male... No, dico bene. È del 31 agosto e questa è la fattura 28; questa è la fattura 27 del 30 giugno. Però sono anni diversi: uno è 2011 e l'altra è...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene. Lei riconosca se quelle opere sono state, per quanto è a sua conoscenza, realizzate dalla Consorzio Italia o dall'Anpa o dalla Costruzioni GS, questa è sempre la domanda.
IMPUTATO VALERIO – No, questa non può essere stata realizzata, la pagina 181. Questa fattura che stavo menzionando non può essere stata fatta dal Consorzio Italia. Il Consorzio

Italia non aveva più nessuno, quindi era una società vuota di tutto, neanche un operaio aveva, e non li poteva nemmeno avere, perché ha avuto dei problemi Consorzio Italia, soprattutto in questo periodo qua. Non poteva nemmeno emettere il BLASCO fatture ed operazioni, oltretutto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti.

IMPUTATO VALERIO – Perché ha anche un ordine interno, uno statuto interno, che le deve regolare. La foto porto di Sicilia: il tuo favoloso viaggio nel mondo della moda.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Avanti VALERIO, non si gigioneggi con le foto, guardi quelle che le dicono qualcosa e quelle che no.

IMPUTATO VALERIO – Pagina 183, sempre Consorzio Italia, sopralluogo tecnico ai centri commerciali, concorso Auchan, produzione Roma, Pescara, Mestre, Piacenza, produzione urne come progetto, tronco di piramide, imballi ad hoc, cartoni pluriball, magazzino e smaltimento materiali. Concorso Orio Center: Questa fattura è emessa per 14.439 euro, la fattura è la numero 33 del 30 ottobre 2011. Consorzio Italia verso Canali.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI E questa è vera?

IMPUTATO VALERIO – Ma assolutamente no. Le foto parlano di concorsi in patio, pubblicità varie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le foto le vediamo da soli, tra l'altro le hanno riconosciute e ciascuno risponderà per sé.

IMPUTATO VALERIO – Allora, la pagina 185 è una fattura del Consorzio Italia, sempre verso Canali. Questa è del 30 dicembre 2011, la numero 40, per 11.858 euro: realizzazione palco stella di natale ad Orio, fondale personalizzato più faretti per illuminazione, montaggio e smontaggio Centro Commerciale Orio Center. No. Questa è una fattura per

me...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Scusi, non si è sentito VALERIO, è una fattura?

IMPUTATO VALERIO – Falsa. Falsissima. Con il suffisso issima qui, col superlativo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Avanti.

IMPUTATO VALERIO – Qua c'è Consorzio Italia, sempre verso Canali, siamo qua al 24 febbraio 2011, la numero 14, sempre parla di studio, progettazione, consulenza tecnica, realizzazione... Chi le doveva fare queste progettazioni!

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi è falsa?

IMPUTATO VALERIO – Sì, non c'era un ufficio tecnico.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI –Per quant'è questa fattura?

IMPUTATO VALERIO – Per la modica cifra di 17.880 euro, di I.V.A. 2.980.

DIFESA, AVV. GRANATO – Potrebbe dire la pagina?

IMPUTATO VALERIO – 190.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, vorrei segnalare che le fatture emesse nei confronti della Canali sono state a dibattimento riconosciute dal Canali come fatture emesse da ditte che avevano avuto contatti con lui attraverso Dodi.

IMPUTATO VALERIO – Però non credo, Dodi non aveva personale. .

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, inteso Consorzio Italia, l'Ampa, eccetera.

IMPUTATO VALERIO – Ma assolutamente. Non c'era personale. Sto dicendo che c'erano due operai sgangherati, che il loro lavoro non riuscivano a seguire. E voi sentite nel RIT 293?...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'ha già detto, VALERIO.
IMPUTATO VALERIO – Dovevano essere monitorati passo passo
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perfetto, vada avanti e, se trova altre fatture che vuole commentare...
IMPUTATO VALERIO – Volevo aggiungere che tutta questa falsa fatturazione veniva scaricata con le fatture di Mondo Trade. A questo punto dovrebbe essere Mondo Trade che dovrebbe fornire... questo per dare un ragionamento coerente e logico nel sistema. Perché supposto che mi fa lo scarico Immobiliare Tre e Mondo Trade, dovrebbero avermi fatto loro il lavoro. Dimostrassero come hanno fatto! Non è possibile, è tutto falso questo. Possiamo andare all'infinito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI Avanti VALERIO, non infierisca.
IMPUTATO VALERIO – No, io non sto infierendo, io sto dicendo un dato di fatto. Non mi permetterei di infierire, soprattutto su... No, no, io dico quanto è vero, magari sto sdrammatizzando su qualche cosa ma è per rendere un pochettino più semplice. .
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene. A che pagina siamo arrivati?

IMPUTATO VALERIO – Alla pagina 195.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso scorra veloce e veda le fatture, se ce ne sono ancora. Perché, se il discorso è sempre lo stesso...
IMPUTATO VALERIO – Consorzio Italia e sempre verso questo Canali, quanto lavoro... (ride). Altri 19.723. Sopralluogo tecnico presso vostro cliente, Outlet Village Se è Sicilia, è sicuramente come le altre, falsissima. Allestimento recupero vostro materiale presso i centri commerciali di Roma, Mestre, Piacenza... Falso, signor Presidente. Tutto falso qua. Le foto non sto nemmeno a guardarle.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Tenga conto che nel 2011 la Canali ha emesso fatture per 105 mila euro. 105.746, contestate da noi, fatture emesse da Consorzio Italia a Canali. Sono cifre importanti. L'anno dopo 144 mila dall'Anpa.
DIFESA, AVV. GRANATO – È una domanda? Chiedo scusa, Pubblico Ministero.
IMPUTATO VALERIO – È falso. E l'I.V.A. era quella che ci interessava. Il lavoro, che l'abbia fatto un altro, potrebbe anche essere stato realizzato, ma non certamente dall'Anpa, non certamente dal Consorzio, non certamente da GB, non certamente della B&V.
PRESIDENTE – Comunque tutti gli oggetti delle fatture che lei ha commentato ritiene che siano oggetti falsi, cioè che l'oggetto della prestazione sia falso? Comunque non corrispondente alla fattura, non c'è corrispondenza tra lavori e fattura.
IMPUTATO VALERIO – Noi poi giravamo questi bonifici su Mondo. Mondo avrebbe dovuto adesso tirare fuori tutte le fatture e tirare fuori gli operai, giusto: dove sono gli operai, dove sono le fatture, dov'è tutto il resto?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci spieghi una cosa, VALERIO: ammesso che le cose fossero andate così, cioè lavori veri e fatture false, ma voi come facevate ad avere le indicazioni del lavoro da inserire in fattura?

IMPUTATO VALERIO – Era il Dodi che mandava le diciture e tutto quanto. Dodi mandava le diciture alla sorella Karima. Karima... vedete che poi, ad un certo punto, litigano pure sulle percentuali. Karima teneva le parti del BLASCO: Dodi è un pezzo di emme. Sua sorella dice su a suo fratello, per giustificare le questioni di BLASCO. Signor Presidente, lei non conosce tutto il RIT, ma se conoscesse il RIT in due secondi avrei già spiegato questo mondo di carta qua, in due secondi, bastava veramente poco. Questo è. Siamo qua ed io ne parlo con lei e cerco di farle capire il più possibile che qua è un mondo tutto sulla carta, è un mondo che girava attraverso i canali bancari, ma come dato tecnico, non come dato di fatto, non come lavoro realizzato realmente e concretamente fatto. Che è stato fatto, certamente, ma non certamente dalla B&V o da Mondo o da...
PRESIDENTE – Infatti questo è chiaro, lei ha risposto alla mia domanda e quindi va bene.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se le fatture sono finite, sono finite anche le domande.
IMPUTATO VALERIO – Di fatture sono tantissime... no, penso che ce ne sia ancora qualcuna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada via velocemente, ma se quello che ci voleva dire è questo...
IMPUTATO VALERIO – No, no, qua sono tutti sopralluoghi. Ce n'è, ce n'è. Ce n'è un'altra di Anpa Costruzioni, alla pagina 204. Anche questa è importante, per 44.082,72 euro, I.V.A. 7.650,72. È una fattura numero 10, dell'Anpa Costruzioni, del 30 marzo 2012, sempre Anpa verso Canali.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Descrizione?
IMPUTATO VALERIO – Qua parla di produzione di strutture espositive in legno, trattato logistica dedicata, montaggio e smontaggio, recupero e smaltimento struttura per Centro Commerciale Auchan, numero ventidue centri. Falsissima. L'I.V.A. era importante qua ma il resto è tutto falso. L'I.V.A. era vera.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Avanti, VALERIO.
IMPUTATO VALERIO – Secondo me abbiamo finito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La ringrazio.
PRESIDENTE – Ci fermiamo adesso. Programma del pomeriggio?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Domande sui capi di imputazione che vedevano coinvolto il VALERIO sono finite, salvo che il Collegio non voglia, in questo momento, farne su altri, sennò passiamo ad altri temi nostri.
PRESIDENTE – No, su questo punto siamo a posto. Grazie. Sospendiamo e alle tre e un quarto riprendiamo.

Il collaboratore è poi tornato sui capi di imputazione in esame all'udienza dell'8.5.2018, in sede di spontanee dichiarazioni, specificando le ragioni per le quali, a suo dire, gli esiti della perizia disposta sarebbero da ritenersi inattendibili, ricollegandoli, nella sostanza alla impossibilità dei periti di tenere conto delle intricatissime dinamiche criminali sottese alle false fatturazione:
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Bene, dicevo... I periti contabili hanno vagliato solo i documenti a loro disposizione, non potendo fare indagini di Polizia, ma solo tecniche e si debbono confrontare con i periti della controparte oltretutto, qui si apre una irrisolvibile

molteplicità di criticità che vanno ai meandri della materia, che vanno a creare una falla enorme, una voragine praticamente nel sistema della falsa fatturazione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio e del reimpiego e non per ultimo dell'accesso al credito, perché molto si usa che l'accesso al credito non... e invece, è quello che genera molto di più, pure la falsa fatturazione, perché dà più continuità. Praticamente proprio per questo che si dà quella parvenza di disponibilità di cash flow, come parlava, e la spendibilità delle società, poiché viene sopportato apriori da uno sconto di fattura in banca in alcuni casi, in altri da una linea di credito, vengono supportati questi meccanismi da dare la continuità e con la complicità, l'ocuto dei commercialisti perché sanno di non essere punibili, signor Presidente, lo fanno pure per questo. Perché sanno di non essere punibili, perché alla fine dei conti è un reato fiscale, loro si fanno firmare all'inizio una delibera, dove loro si chiamano fuori, però intanto propongono e fanno attività unitamente a chi fa la falsa fatturazione. Ho potuto verificare che nel capo 33 ravvisano degli interessi del 60%, nel capo 50 del 80%, in verità è molto di più, signor Presidente, è il 20% mensile, 20/24% mensile. Quindi, loro vanno all'80% annuale, in verità non è così. Praticamente nel capo 51, signor Presidente, riferendomi a BLASCO, così vado concludendo, è una mera estorsione quella dell'appartamento di Rivalta al Ferrero Pino. Praticamente questo qua proviene da un impegno di 300.000 € dati non dati tra Brugnano Giuseppe e il Ferrero, signor Presidente, che poi si sono inseriti i Sarcone, poi si è inserito BLASCO e alla fine BLASCO ne ha avuto l'appartamento, di quel famoso appartamento che si parlava alla mattina del rogito dei 4.000 € che si dovevano intestare a chi e casa. Questa per la precisazione del capo 51. Poi cos'altro c'era più? Vabbè, questi qua sono capi che a me non mi riguardano, però si ravvisano nel capo 106, sono del 120/130%, non è così, signor Presidente, sono del 360% annuali, perché se loro vanno annuali non è 120% è anche oltre. Nei capi di 160 e 161, signor Presidente, che qua mi riguardano direttamente, tra le fatture una generica e l'altra descrittiva, in verità sono una più farlocca dell'altra, una più falsa dell'altra, signor Presidente. Sono una più falsa dell'altra e voi prendere... io non riesco a prendere perché sono cento pagine ciascuna... ma voi prendete tutte quelle che mi avete fatto visionare, sono tutte false, tutte false. Basterebbe poco per individuare come si fa, lui con due sgangherati operai (Mussad Mamud) e (Assed Mohammed) potevano mai fare tutte quelle centinaia di migliaia di euro di lavoro?

PRESIDENTE – Lui chi? Di chi sta parlando? Lui BLASCO?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – BLASCO, BLASCO, signor Presidente, l'ho già premesso prima, di BLASCO, di BLASCO.

PRESIDENTE – Sì, sì.

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Poi ci si mette anche il suo cugino acquisito, che è Ameglio Domenico, che è un commercialista... Ameglio Domenico e suo papà che iniziano già dal 2003 a fare fatture con il Consorzio Italia, praticamente che cosa succede? Qua, signor Presidente, succede una molteplicità di fattori che vanno a frodare le casse dello Stato, sia l'iva, l'INPS a fini pensionistici, di maternità, di cassa integrazione, fanno un altissimo 740... 740 o 730 che si chiama... e Unico da fame, da 14.000 € e girano poi con i Ferrari. Questi li vedete, è tangibile, che poi il perito contabile non ci salta fuori non è colpa sua, perché non può fare indagini di Polizia, ma se voi verificate, ma proprio così per fare i conti della serva, ci saltate fuori subito. I passaggi per (inc.) dei mezzi da una ditta all'altra,

da una incagliata a una nuova ditta, tipo come dalla B... come si chiamava? Aspetta... Dalla GB e dall'altra di BLASCO passavano all'Anpa perché l'aveva fatta ai figli e ce n'è un'altra... Andromeda, credo, che l'ha fatta all'altra figlia Paola, quindi... adesso non so se me l'ha data giusta la dritta il Lerose Gino, ma per fonte sua io so all'altra figlia Paola gli aveva fatto un'altra società, nel mentre che poi è scappato in Germania. E niente, questo è. Da qui praticamente nasce la consapevolezza dei commercialisti, nello specifico Sestito, Ameglio, Grande, Gaetano Serafino, Nardo, Leonardo Villirillo, Ameglio Domenico, Foderaro Antonio, MUTO Domenico, Grande Domenico... sarebbe il papà o lo zio, non so quale dei due Grande, perché qua c'è un altro Giampiero che poi... Marco Pasquali, Ferrieri, che questi lavoravano tutti sotto Marco Pasquali, lo studio Martini, questa Lorena di Vignola Centro Dati Elaborazione s.a.s. Questi qua erano tutti per il cosiddetto fatture e controfatture, il metodo applicato era quello lì, come vi ho spiegato nel corso delle udienze. Vabbè, poi loro erano bravi a fare con gli F24 i pagamenti, scaricavano per frodare anche l'INPS e i contributi che si potevano scaricare degli operai. Praticamente si pagavano anche i contributi degli operai e con quelle fatture farlocche, Iva a credito che non era dovuta.

12.6. L'esame degli imputati

Gli imputati hanno offerto la loro versione dei fatti.

Il 16 gennaio 2018 **l'imputato** BAACHOUI Moncef **ha reso spontanee dichiarazioni** regando **qualsiasi consapevole** coinvolgimento **sia nella associazione** mafiosa che nella **attività di falsa fatturazione, ribadendo poi analoghi** concetti, **sia pure più** sinteticamente, **all'udienza del** 18.3.2018 **in seguito alla modifica della contestazione relativa al delitto associativo:**

"Mi chiamo Moncef BAACHAOUI, sono di origine tunisina, vivo in Italia da 30 anni e ho una figlia con me convivente. Ho sempre lavorato onestamente, rispettando la legge, le persone e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Sono un commerciale che lavora nel campo della grafica e della comunicazione e i miei compensi sono calcolati a percentuale, mediamente del 10%. Ho una competenza basica di amministrazione e la mia contabilità è sempre stata gestita e seguita dal mio commercialista. Non ho mai saputo dell'esistenza di un'associazione mafiosa in qualche modo vicina al mio lavoro o a me. Non ho mai conosciuto o frequentato consapevolmente nessuno, sapendo che appartenesse a qualche associazione mafiosa. Le persone con cui posso essere entrato in contatto, signor Presidente, durante le mie giornate di lavoro, per me erano normalissimi imprenditori, artigiani e lavoratori e in loro non ho mai notato o colto nessun atteggiamento anomalo, rispetto a un normale rapporto tra le persone. Ho conosciuto il signor BLASCO come imprenditore, un potenziale cliente e un potenziale fornitore con cui ho avuto solo leciti rapporti di collaborazione di lavoro. Ho realizzato delle grafiche per le sue aziende e soprattutto ho fatto realizzare alle sue aziende dei manufatti in legno per miei clienti Barilla e L'Ariosto. Ho frequentato le sue aziende, le aziende del signor BLASCO, per verificare l'avanzamento dei lavori e in qualche occasione per rispettare i tempi di consegna ho dovuto contribuire personalmente partecipando all'esecuzione di questi lavori. Le società con cui ho avuto normali rapporti professionali, pluriennali sono la Canali s.r.l. e la Litoprint s.r.l. tramite la All Service, ditta individuale di cui sono titolare. E la Canali s.r.l., mio tramite, ha fatto svolgere dei lavori alle ditte del signor BLASCO. Sono venuto a conoscenza dell'esistenza della società Il Futuro s.r.l. solo tramite gli atti di questo procedimento e mi dichiaro assolutamente estraneo a ogni

tipo di attribuzione. Ho visto il signor GIGLIO, come pure lui stesso ha dichiarato, solo un paio di volte e non c'è mai stato nessuna occasione per avere qualche forma di collaborazione. Lo stesso signor GIGLIO ha concluso le sue dichiarazioni dicendo che io non ero né un affiliato né tantomeno nella consorteria. Ho conosciuto il signor VALERIO nel 2009 come L.G. Ponteggi, mi aveva chiesto un preventivo per un lavoro e successivamente l'ho incontrato alcune volte nella ditta del signor BLASCO. Ho sempre notato da parte del signor VALERIO una sostanziale antipatia nei miei confronti, perché non accettava il fatto che un extracomunitario avesse raggiunto un livello di integrazione sociale e professionale che a lui non riusciva. Le sue dichiarazioni sono a mio parere frutto dell'astio, del rancore e dell'invidia con l'unico scopo di vicino a casa mia in quell'occasione mi trovavo già nel locale con altra persona, alla fine del pranzo fui invitato dal signor BLASCO al suo tavolo a prendere il caffè, dopodiché me ne sono andato, signor Presidente. Come dichiarato dal signor MUTO non ero presente alla riunione in cui si è parlato di falsa fatturazione e sicuramente non ho mai partecipato a nessun'altra riunione.."

BLASCO Gaetano all'udienza del 30 maggio 2017 ha affermato di essere il reale titolare della società ANPA Costruzioni e della B&V Srl ed ha spiegato le ragioni sottesa alla intestazione fittizia. Di ciò ci si occuperà trattando i capi 58 e 58bis ai quali si rimanda (cfr. Cap. IX)

Non si dimentichi, infine, che FLORO VITO Gianni, all'udienza del 22.6.2017 (pp 136 e 137) nel dire che cambiava soldi per BLASCO, ha sostanzilamente ammesso la attività di falsa fatturazione svolta anche con costui, per il quale monetizzava le partite finanziarie solo in caso di urgenete necessità, negando, tuttavia, un rapporto sistematico con lui. *"..Io ho visto uno stralcio degli estratto conti di BLASCO depositati dal dottor Mescolini. Io guardo gli estratto conti di BLASCO. Lì vengono fatti i prelievi di due società: IL FUTURO, che non c'ho niente a che fare, e poi un'altra società, che è la MONDO TRADE. Oltretutto, poi, quando vanno nelle Poste a prelevare, ci va il figlio di BLASCO e la Karima. BLASCO, a me, mi chiama solo quando c'ha necessità urgente. "*

12.7. I testi a difesa

La difesa di BLASCO Gaetano e quella di BAACHAOUI Moncef hanno indotto alcuni testi a discarico.

Tra questi, RUSSO Giovanni che, sentito all'udienza dell'1.7.2017, ha dichiarato:

- di avere lavorto con BLASCO dal 2010 al 2013, per il quale progettava le strutture antisismiche per le coperture in legno;
- di avere lavorato soprattutto per la ANPA Costruzioni (ma anche per la BMB Costruzioni) all'interno di cantieri nelle province di Reggio Emilia e Parma, nonché per la EDIL TETTI di Gualtieri;
- di non ricordare esattamente i lavori svolti né i cantieri, sui quali, sostanziamente, non si recava; tantomeno ricorda la progettazione di un gazebo a Montecchio, ma solo lavori svolti a Bibbiano dove fece un portico;
- di avere svolto alcuni lavori che BLASCO aveva svolto per la società All Service di BAACHAOUI Moncef (un piccolo soppalco) nel 2011 o 2012 del valore di circa 5.000/6.000 euro;

- che non sempre i lavori venivano fatturati, perché BLASCO gli dava la posibilità di conoscere e lavorare per altre ditte, con le quali collaborava anche il BLASCO; una volta avuti i suoi soldi, BLASCO poi lo pagava, anche senza l'emissione di regolare fattura.

All'udienza del 13.7.2017 sono stati sentiti i testi:
- Bruniani Domenico (così indicato a verbale) titolare della ditta individuale BRUGNANO Domenico;
- Vezzosi Massimo, socio della società LITOPINT;
- Canali Ermanno, titolare della società Canali s.r.l;
- Ameglio Salvatore, legale rappresentante della società iL FUTURO SRL. La nipote è Ameglio Rosaria, moglie di BRESCIA Pasquale;
- Caselli Massimo.

Bruniani e Ameglio hanno, nella sostanza, dichiarato di avere svolto lavori per BLASCO Gaetano e di non conoscere BAACHAOUI Moncef e, almeno Ameglio, nemmeno Karima. Bruniani lavorò in un cantiere di Varese della committenza VM dei fratelli VETERE Antonio e VETERE Marcello. BLASCO non fu interamente pagato in quell'occasione e, quindi, nemmeno lui ricevette l'intero compenso. Lavorò altresì nel cantiere di BLASCO di via Cugini dove prestò la sua opera anche Lombardo Giuseppe.

CANALI Ermanno ha invece dichiarato di avere instaurato rapporti di lavoro con la società di BAACHAOUI Moncef da oltre dieci anni. Una volta uscito dalla sua società, Moncef iniziò a svolgere l'attività di broker, di intermediario. Mise così in contatto la società CANALI s.r.l. con gli imprenditori che lui stesso individuava come affidatari dei lavori a loro commissionati In questo contesto nel 2011 e 2012 aveva, in particolare, messo in contatto la società CANALI con il BLASCO *(TESTIMONE CANALI - Non è che ha proposto o presentato delle aziende, ha utilizzato su lavori che venivano da noi progettati e a lui affidati, venivano scelte le aziende che lui riteneva più opportuno coinvolgere per poter eseguire il lavoro che, effettivamente, poi è stato seguito.*
DIFESA, AVV. GRANATO - Si ricorda, quindi, con quali aziende vi ha messo in contatto?
TESTIMONE CANALI - Abbiamo ricevuto fatture da diverse aziende, direi oltre la decina di aziende. Io qui ne ho portate alcune che sono dal Consorzio Italia; all'Ampa, piuttosto che Costruzioni GB, che ci hanno fatto parte di lavori che sono stati realizzati e documentati).
Ha poi confermato il contenuto e l'effettiva esecuzione di tutti i lavori che dalle fatture esibitegli risulterebbero eseguiti dalle società di BLASCO per il tramite di Dodi (BAACHAOUI Moncef) nella sua piena autonomia operativa e di spesa. Si tratta delle stesse fatture sottoposte al vaglio del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.
Ha tuttavia specificato che proprio in ragione della piena autonomia di BACCHAOUI Moncef non è in grado di dire se vi sia corrispondenza tra l'esecutore reale dei lavori e l'emittente della fattura.

Analogamente il teste VEZZOSI Massimo ha dichiarato di conoscere professionalmente BAACHAOUI Moncef da anni. Era un cliente e fornitore della sua società LITOPRINT s.r.l..

In quel rapporto ebbe a che fare anche con BLASCO Gaetano al quale fece fare dei lavori, tra il 2009 e il 2011 tramite Dodi, la cui sorella lavorava in una delle società di quest'ultimo. "*Dodi aveva sua sorella che lavorava in una di queste aziende qua, noi avevamo bisogno di manodopera in certi periodi dell'anno e abbiamo utilizzato Dodi come intermediario per far certi lavori. Si abbiamo utilizzato aziende. DIFESA, AVV. GRANATO - Può spiegare meglio questa attività di intermediazione? Cioè, voi avete chiesto a BAACHAOUI TESTIMONE CANALI - j'detto Dodi, di fare che cosa in particolare? TESTIMONE VEZZOSI - Ma, noi non abbiamo, cioè è successo così, siccome che eravamo molto amici, lui frequentava molto la nostra azienda perché facevamo lavori per lui e lui faceva lavori per noi, era un periodo che avevamo tanto lavoro da sviluppare, e allora parlando così mi fa: "Chiama l'azienda di mia sorella, dove lavora mia sorella, che loro han bisogno di lavorare". È nato così il lavoro con Dodi, non è che lui fosse rappresentante di qualche cosa d'altro.*
Anch'egli poi, nella sostanza ha confermato l'esecuzione dei lavori descritti nelle fatture esibitegli

Infine, Caselli Massimo ha negato qualsiasi rapporto con BLASCO e BAACHAOI Moncef tanto meno nel settore delle false fatturazioni:
DIFESA, AVV. GRANATO - Ha avuto rapporti professionali con il signor BAICHAOUI Moncef, nel periodo 2012? Ricorda?
TESTIMONE CASELLI - No, assolutamente no.
DIFESA, AVV. GRANATO - Il signor BAACHAOUI non le presentò, per una trattativa, per una compravendita di immobili?
TESTIMONE CASELLI - Come ho già detto in precedenza, il signor BAACHAOUI - che io lo conosco come Dodi -, conosciuto in palestra, mi presentò il signor BLASCO nell'occasione di un compleanno suo, del Dodi. Mi fece vedere, una solo volta, un immobile quando lavorava nell'immobiliare, al quale non seguì assolutamente più nulla perché non mi interessò l'immobile.
DIFESA, AVV. GRANATO - Quindi il BAACHAOUI non svolse, successivamente al primo incontro, ulteriori incontri con lei per sollecitarle la conclusione dell'affare?
TESTIMONE CASELLI - Assolutamente no, perché dissi subito che non mi interessava.
DIFESA, AVV. GRANATO - Perfetto. Il BAACHAOUI non le ha mai proposto di fare delle false fatturazioni?
TESTIMONE CASELLI - Assolutamente no, anche perché chi mi conosce sa bene che gli avrei dato il due di picche. Spero di aver chiarito, una volta per tutte, la mia posizione, perché è già la terza volta che mi chiamano.

BRUCOLA Michele, sentito all'udienza del 3.8.2017 per la difesa di BAACHAOUI Moncef, ha negato di conoscere costui e la sua società ALL SERVICE.
Ha conosciuto invece BLASCO Gaetano, avendogli subappaltato alcuni lavori di copertura in legno. Il BLASCO a fine lavori emise fattura nei suoi confronti. Nel 2012 le società dell'imputato avrebbero fatturato al Brucola lavori per oltre 56.000 euro.

Innocenti Salvatore, sentito all'udienza del 12.9.2017 ha affermato di avere lavorato nel 2011 con la sua società MONDO TRADE, di cui era legale rappresentante, per BLASCO Gaetano e di non conoscere BAACHAOUI Moncef.

All'udienza del 14.9.2017 è stata sentita anche Mora Emanuela, all'epoca dei fatti impiegata presso la società Barilla ed organizzatrice di eventi per tale società. Essa ha spiegato di avere conosciuto BAACHAOUI Moncef avendo lavorato tra il 2008 ed il 2009 con la sua società ALL SERVICE, che aveva realizzato un "mini stand" per la Barilla in occasione di una fiera a Milano. Realizzò anche un mobile da utilizzare in altri eventi (Torino, Parma...). ALL SERVICE emise regolare fattura anche se non è stata in grado di riconoscere quelle esibite, anche perché non si occupa propriamente della contabilità. ALL SERVICE per quei lavori fu regolarmente pagata.

Interrogato sulle fatture emesse tra ANPA Costruzioni e CANALI SRL rispetto alle quali i periti del Tribunale hanno messo in luce anomalie tali da poterle definire relative ad operazioni inesistenti, il teste Trenti Claudio, sentito all'udienza dell'8.2.2018 come consulente della difesa ha affermato:
a) che a suo dire quelle fatture non presentano alcun elemento di anomalia rispetto alle prescrizioni imposte dalla normativa;
b) che non vi sarebbe alcuna documentazione che possa consentire di ricondurre quelle fatture a BAACHOUI Moncef;

12.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

La formidabile convergenza tra gli esiti della attività spionistica svolta dal Nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e quelli della attività di perquisizione e sequestro svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona consente di ritenere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, hanno fatto sistematico e massiccio ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti per commettere frodi fiscali. Ciò anche grazie al contributo di BAACHAOUI Karima e di BAACHAOUI Moncef che, costantemente informati delle operazioni, erano incaricati della materiale redazione della documentazione della gestione dei pagamenti, nonché di programmare le triangolazioni finanziarie e reperire imprenditori disposti ad inserirsi nelle triangolazioni finanziarie, forti della autonomia operativa loro riconosciuta dal BLASCO in virtù del rapporto sentimentale e fiduciario instaurato con la sua segretaria Karima e, conseguentemente dell'ampia fiducia riconosciuta al fratello Moncef.
L'eloquenza dei contenuti di tutte le conversazioni telefoniche riportate sopra – mai poste in discussione da nessuna difesa - nonché la significativa testimonianza di Baraku Valbon (della cui attendibilità si è detto nel Cap. VI relativo agli incendi, e qui ulteriormente confermata) sono di per sé dimostrative dell'assunto. Su queste, poi, si inserisce la forza granitica dei riscontri documentali e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Ed invero, la perquisizione svolta da Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona il 13.2.2013 ha consentito di rinvenire riscontri documentali puntuali, precisi, indiscutibili alle singole fittizie triangolazioni finanziarie evincibili dalle intercettazioni.

In quella sede sono stati inoltre rivenuti (cfr. produzione udienza 27.3.2018- DVD 2. Atti udienza 19.10.2016, verbali sequestro 13.2.2013, verbale sequestro ANPA) nella disponibilità di BLASCO, i timbri delle ditte individuali LOMBARDO Giuseppe e BRUGNANO Domenico, assegni, ricevute di bonifico e copie di fatture in bianco emesse nei confronti di B&V COSTRUZIONI srl e ANPA COSTRUZIONI s.r.l da società estranee al BLASCO (Top Costruzioni, Recos, MORO sas...). Sono stati inoltre rinvenuti un foglio riportante una tabella afferente plurimi pagamenti eseguiti da ANPA COSTRUZIONI a beneficio della IMMOBILIARE TRE SRL di FLORO VITO Gianni e appunti relativi ad operazioni finanziarie tra la ANPA COSTRUZIONI ed alcune società riconducibili a GIGLIO Giuseppe (TRASMOTER SRL, GIGLIO SRL o SECAV SRL).

La prova così già formata ha trovato, inoltre, un importante tassello probatorio nelle voci dei collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio
La loro importanza è apprezzabile non solo in una prospettiva giuridica "processuale-probatoria" ma anche in chiave "socio-culturale-economica", avendo essi consentito di penetrare profondamente all'interno delle dinamiche criminali sottese al fenomeno della falsa fatturazione, considerato dall'associazione mafiosa emiliana il più importante sistema per generare ricchezza illecita, pronta da essere reinvestita in nuove operazioni illecite, siano esse altre finizie operazioni finanziarie, siano esse altri reati (come quelli di usura).
Il richiamo alla analisi dei capi di imputazione 106, 107 e 96 e seguenti (in cui ancora una volta GIGLIO è *dominus*) è d'obbligo, e contribuisce ad avvalorare il concetto. D'altro lato, proprio analizzando il capo 107 si è detto come lo stesso collaboratore GIGLIO avesse definito la falsa fatturazione come il "maggior guadagno" per la 'ndrangheta a Reggio Emilia, consentendo ai singoli di sperare in guadagni giornalieri esorbitanti, quantificabili anche in decine di migliaia di euro, anche 100.000
Alla luce di tale considerazioni, le singole operazioni contenute nel capo di imputazione in esame (così come negli altri affini) perdono la loro dimensione "statica-individuale" per sfumare in una dimensione "dinamica-globale", di cui esse rappresentano mera esemplificazione sintomatica di una strategia globale sistematicamente perseguita dai sodali, qui rappresentati, in particolare, da BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moucef.
In questo sistema inoltre, meglio si comprende anche come le società di cui ai capi 58-58 bis (ANPA e B&V) fossero state costituite proprio per svolgere attività di falsa fatturazione come si dirà oltre (cfr. Cap. IX)

La credibilità dei collaboratori non è discutibile.
Essi, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano, ulteriori molteplici, costanti e granitici riscontri, anche individualizzanti, in tutte le altre prove acquisite sul tema, che conferiscono loro il crisma della sicura attendibilità e credibilità non solo, in generale, sul sistema fraudolento creato, ma anche sulle propalazioni accusatorie riferite ai singoli imputati.

E' proprio sulla incredibile forza della sinergia probatoria sprigionata delle prove raccolte nel corso delle indagini e acquisite legittimamente in dibattimento e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il Tribunale ritiene possibile attribuire lo stigma di falsità a tutte

le altre fatture oggetto del capo di imputazione (salvo quelle espressamente ritenute vere sulla base di inequivocabili dati probatori) anche laddove i periti contabili hanno ritenuto di non avere elementi per poter giungere ad un giudizio di falsità.
La analisi dei periti sconta del resto, il limite proprio di una analisi meramente tecnica effettuata sul dato documentale che non può trascendere nella valutazione giuridica complessiva delle prove raccolte e che, unica, permette di andare al di là di una apparenza documentale creata ad arte da soggetti dediti a svolgere "professionalmente" attività di falsa fatturazione, proprio al fine di evitare controlli e garantire il funzionamento del sistema illecito.
Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio in sede di dichiarazioni spontanee, nelle preoccupazioni che destano in relazione alla capacità degli imputati e del sodalizio di creare, all'interno delle loro dinamiche, indistricabili voragini criminali coperte dalla falsa fatturazione, confermano la valutazione del Tribunale, spiegando un allarmante fenomeno in cui ogni analisi svolta sul piano meramente tecnico contabile perde inevitabilmente la sua capacità rappresentativa della realtà.

Alla luce di tali considerazioni, anche la circostanza che nel corso delle telefonate intercettate non si faccia mai riferimento a lavori (se non per farne un del tutto generico uso criptico privo di effettiva consistenza reale), nonché l'inadeguatezza riferita dal VALERIO - e confermata dai dati di fatto - secondo cui le società di BLASCO non avevano la capacità strumentale (due "operai sgangherati"), né finanziarie per svolgere le attività fatturate anche in relazione ai costi tecnici da sostenere, assumono un significato che va ben al di là delle specifiche lavorazioni descritte nelle fatture.
Con questo, si badi, non si vuole sostenere che il BLASCO, così come BAACHAOUI Moncef, non abbiano mai lavorato (del resto le estorsioni che vedono coinvolto BLASCO si inseriscono all'interno di contesti lavorativi) ma che, a fianco della loro attività abbiano individuato nella falsa fatturazione la principale fonte dei loro (illeciti) guadagni.
In tale senso sono eloquenti sia le dichiarazioni di Baraku Valbon, ex socio di BLASCO, che ben conosceva, dall'interno, le dinamiche e la reale operatività delle società di BLASCO che ha descritto, già in tempi non sospetti, dedito alla attività di falsa fatturazione e quelle del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, nell'inquadrare in termini generali la figura del BLASCO ha dichiarato che la principale attività di costui - che pur aveva una falegnameria che lavorava anche grazie ai lavori ottenuti con la forza delle estorsioni (cfr. Cap. VI e VII) - era la falsa fatturazione, in ciò trovando conferma anche nelle parole del Barku. L'accertamento oggetto del capo di imputazione 33 ne rappresenta una significativa, ulteriore, conferma.

Ritiene in conclusione il Tribunale che, fatte salve le rarissime eccezioni in cui è possibile ritenere che le fatture siano state emessa a fronte di operazioni reali, tutte le altre fatture contestate siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti così come ora accertato o come già fatto in sede di elaborato peritale.
Per effetto di tali condotte gli imputati hanno sottratto all'imposizione fiscale dello Stato, una somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in complessivi

208.560,85 euro, di cui 133.039,85 riferibili agli illeciti correlati al capo 161, ed i restanti 95.521,00 a quelli di cui al capo 160.

In questo contesto le prove a discarico offerte al Tribunale, così come le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato BAACHAOUI Moncef, perdono ogni loro capacità dimostrativa del contrario.

Quanto al perito Trenti, le sue considerazioni tecniche valgono quanto quelle dei periti del Tribunale, di cui scontano gli stessi limiti.

Quanto ai teste Russo e Mora, già si è detto nessun nega che BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Moncef, abbiano lavorato o abbiano chiesto prestazioni o servizi ad altre società, ma che essi abbiano svolto proprio quei lavori oggetto della fattura, per quegli importi e quei soggetti (inesistenza oggettiva o soggettiva), circostanze che la genericità delle testimonianze, sullo specifico punto, non vale a dimostrare siccome vinta dalla forza delle altre prove indicate.

Queste stesse considerazioni possono essere svolte anche per Bruniani Domenico, Vezzosi Massimo, Canali Ermanno, Ameglio Salvatore e Brucola Michele e Innocenti Salvatore con una fondamentale differenza in punto ad attendibilità. Nessuno di costoro appare meritevole di affidabilità dichiarativa, posto che le intercettazioni registrate, la documentazione acquisita e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attestano un'inequivocabile attività di falsa fatturazione coinvolgente le loro società e che getta sulla loro testimonianza un'ombra di reticenza o falsità.

Significativamente, i timbri della società di Bruniani Domenico (la società individuale Bruganano Domenico) sono stati rinvenuti nella disponibilità di BLASCO, così come quello della Lombardo Giuseppe, che con la prima aveva lavorato sul cantiere di BLASCO di Via Cugini.

Non trascurabile, poi, il rapporto di parentela intercorrente tra Ameglio Salvatore, il cui nome emerge espressamente dalle intercettazioni nella preparazione di una operazione finanziaria (sia pure occultata da un linguaggio criptico) e la moglie di BRESCIA Pasquale, l'imputata AMEGLIO Rosaria.

Inverosimile poi che il Canali, legale rappresentante della società CANALI ricordasse a memoria, con stupefacente certezza e prontezza, i dettagli delle singole fatturazione, guarda caso relative a lavori svolti nel periodo oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate. Lo stesso dicasi per Vezzosi Massimo che, occorre dire, ha dimostrato meno sicurezza nel riconoscere le fatture.

Quanto a Innocenti, infine, il dibattimento, grazie alle prove indicate ha messo in luce la sua consapevole collaborazione nella illecita attività di falsa fatturazione quale prestanome dedito a prelevare i contanti presso tutti gli sportelli postali di Reggio Emilia e Provincia.

Dell'inattendibilità di CASELLI Massimo si è già trattato nel corso della analisi del capo di imputazione 52, laddove sono stati messi in luce, grazie alle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio i suoi rapporti con BLASCO e BAACHAOUI Moncef tanto da indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale della Repubblica per valutare la possibile partecipazione di costui al delitto associativo.

In conclusione, va affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati, essendo stato accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, hanno creato un vero e proprio articolato sistema basato sul massiccio e sistematico ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzato alla evasione fiscale – la cui verificazione non è necessaria ai fini della consumazione del reato - con il costante contributo di BAACHAOUI Karima e di BAACHAOUI Moncef. Questi ultimi, infatti, erano incaricati della materiale redazione della documentazione della gestione dei pagamenti, nonché (Moncef) di programmare le triangolazioni finanziarie e di reperire imprenditori disposti ad inserirsi nelle triangolazioni finanziarie, forti della autonomia operativa loro riconosciuta dal BLASCO, in virtù del rapporto ampiamente fiduciario instaurato con loro, anche grazie al rapporto sentimentale intrattenuto con la sua segretaria Karima, soggetto che il processo ha dimostrato essere la reale fiduciaria del BLASCO cui affidare ogni tipo di confidenza e ogni tipo di attività necessaria per il buon esito degli affari illeciti (cfr. Cap XIV).

Le argomentazioni sopra svolte valgono a ritenere dimostrata la aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. non essendo revocabile in dubbio che, anche in questo caso, così come già accertato in relazione ai capi di imputazione 96, 97, 98, 107, 120 il sistema creato dagli imputati trascendesse l'interesse dei singoli rappresentando, invece, un sistema grazie al quale l'intero sodalizio si avvantaggiava in forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole ricorso alla attività di falsa fatturazione, in grado di ingenerare, in tempi rapidissimi, ingentissime risorse pronte per essere reinvestite in nuove attività illecite in una spirale tendenzialmente senza fine, capace non solo di arricchire i singoli esponenti, ma soprattutto di potenziare la forza economica del gruppo, la sua capacità (anti) concorrenziale e di infiltrazione nelle economia locale.
Ancora una volta riecheggiano le parole di GIGLIO, secondo cui la falsa fatturazione rappresentava il maggior guadagno per la 'ndrangheta a Reggio Emilia, parole qui ulteriormente confermate da tutte le prove assunte, dimostrative del coinvolgimento non solo di GIGLIO, ma anche di altri fondamentali esponenti del sodalizio nella attività di falsa fatturazione perpetrata dagli imputati; tra questi quali non solo, appunto, GIGLIO Giuseppe - *dominus* dei suoi sistemi fraudolenti - ma anche BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Selvino, FLORO VITO Gianni, MUTO Antonio cl. 71 e SARCONE Nicolino.
In altri termini, la sinergia criminale tra i sistemi di falsa fatturazione creati dagli imputati nei rispettivi meccanismi fraudolenti e i benefici tratti anche da altri sodali, forniscono l'esatta comprensione della esorbitante portata illecita dell'attività di falsa fatturazione e, dunque, della allarmante affermazione del collaboratore di giustizia, per vero già apprezzabile anche dai capi 96, 97, 98, 119 e 122 laddove è stato accertato come questa attività fosse, addirittura, il canale privilegiato di reimpiego dei denari illeciti provenienti non solo dal clan calabrese ed emiliano dei GRANDE ARACRI, ma anche di quello degli ARENA (capo 96)
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrata la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato

dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di BRUNIANI Domenico, VEZZOSI Massimo, CANALI Ermanno, AMEGLIO Salvatore e BRUCOLA Michele, INNOCENTI Salvatore e CASELLI Massimo.

Infine.

Ala luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a VEZZOSI Massimo, CANALI Ermanno, BRUCOLA Michele, AMEGLIO Salvatore, BRUNIANI Domenico siccome emergenti dal presente capo di imputazione, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di cui agli art. 2 c/o 8 Dlgs. 74/2000 da parte di costoro.

CAPITOLO IX
I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI

PREMESSA

Prima di valutare il compendio probatorio è opportuno svolgere, anche per queste ipotesi delittuose, alcune considerazioni generali in ordine alla fattispecie in esame, indicando le questioni giuridiche maggiormente rilevanti ed i criteri ermeneutici seguiti dal Tribunale nel risolverle.

L'art. 512bis c.p. - già art. 12*quinquies* D.L. n. 306/1992, convertito nella Legge n. 356/1992 - contempla il delitto di trasferimento fraudolento di valori che punisce "*chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648* bis *e 648* ter *c.p.*".
Storicamente la norma rappresenta la risposta, simbolica, che lo Stato ha voluto dare immediatamente dopo le stragi di Capaci del 23.5.1992 e di Via d'Amelio del 19.7.1992, nella acquisita consapevolezza che uno dei modi per contrastare più efficacemente il fenomeno mafioso, che aveva mirato al cuore della lotta istituzionale ad esso, risiede nel colpire le accumulazioni illecite di ricchezza e nel bloccarne la loro circolazione.

Sul piano generale, scopo dell'incriminazione è quello di circoscrivere gli spazi di autonomia privata entro cui restano leciti negozi indiretti, fiduciari, etc.. con l'obiettivo di colpire il genere di transazioni opache che - pur stipulate in un contesto di manovre consentite di occultamento di beni o altre disponibilità economiche - vengono qualificate criminose perché contrassegnate da dolo specifico, che assume, così, una funzione costitutiva dell'offesa (vedi *infra*).
In altri termini, la *ratio* dell'incriminazione si coglie nell'esigenza di prevenire e punire condotte che agevolino l'occultamento dei valori, in modo da poter efficacemente colpire, mediante un intervento repressivo "anticipato", le forme più insidiose di compenetrazione nell'economia e di accumulazione patrimoniale realizzate soprattutto dalla criminalità organizzata.
Si tratta di modalità di intervento particolarmente pericolose, in quanto - per il tramite di complessi intrecci tra attività delittuose ed attività economiche formalmente consentite - ostacolano l'identificazione della provenienza illecita di taluni beni, con conseguente pregiudizio per la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

La condotta di attribuzione presuppone che il soggetto che procede all'attribuzione, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale *dominus*, che ricorre ad atti od operazioni simulati per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illeciti. Il legislatore non ha

inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", né ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la storia dei singoli beni può aver subito" (*ex multis* cfr. Cass. n. 32732/2016; Cass. n. 39756/2011; Cass. n. 30165/2007; Cass. n. 38733/2004). In altre parole, assume rilevanza penale ogni condotta che determini, consapevolmente, una situazione di apparenza giuridica, di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, pur se non inquadrabile entro tipici modelli civilistici. Ciò che conta è che l'effetto finale sia pur sempre rappresentato dalla scissione tra titolarità o disponibilità formali e rapporto reale del potere di fatto sul bene.

Si tratta, dunque, di un'ipotesi di reato a forma libera, che può, pertanto, essere integrato da qualsiasi condotta idonea al risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, con la finalità indicata: sicché l'impiego dei termini "disponibilità" e "titolarità", inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signorie con il bene. Il termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso (cfr. *ex multis*, Cass. 38733/2004; Cass. n. 1665/1993).
Sulla scorta di tale lettura è stato, così, ritenuto conforme alla previsione legale anche il fatto monosoggettivo di partecipazione gestoria ad un'attività di impresa e, in particolare, il comportamento di *colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale*" (cfr. Cass. n. 43049/2003); *integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto* (Cass. n. 23131/2011; Cass. n. 5647/2014). In questo caso, la conformità al tipo impone, comunque, la previa dimostrazione della provenienza del compendio dal reale *dominus*, ossia dal patrimonio del gestore, si da poterne inferire la fittizietà dell'attribuzione al terzo (cfr. Cass. n. 10271/2013; Cass. n. 21250/2007).
Inoltre, *"Ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli*

elementi costitutivi del fatto incriminato (Cass. n. 40270/2016). Ciò in quanto: *"Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta 'ex ante', su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio – temporale"* (Cass. 30.3.2016, n. 12871)

Sempre con riferimento alla condotta tipica va infine evidenziato che occorre analizzare ogni singola operazione dalla quale sia potenzialmente riscontrabile una delle finalità elusive previste dalla normativa di contrasto della criminalità organizzata, non risultando corretto il ricorso a schemi presuntivi cole di esemplificazione probatoria.
E' stato ad esempio puntualizzato che *l'ampia nozione di attribuzione la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di tioli a nuovi soggetti, qualora siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art 12 quinquies, L n. 306 del 1992 ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, interno reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie* (Cass. n. 18503/2010).
In conformità alla *ratio* dell'incriminazione *che persegue l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi*, il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512bis c.p. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, (Cass. n. 13448/2016).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il reato è, come accennato in apertura, a dolo specifico, essendo necessario che la condotta incriminata sia accompagnata dalla finalità di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
La previsione del dolo specifico contribuisce a connotare il rilievo penale di quelle condotte di occultamento di beni o di disponibilità economiche, apparentemente neutre, le quali entrano nel fuoco della tipicità criminosa proprio in ragione della finalità a loro impressa dalla volontà dell'agente. Il dolo specifico assume così una funzione costitutiva dell'offesa. In altre parole, lineamento essenziale della *figura criminis* è la specifica finalizzazione della situazione di apparenza giuridica creata agli scopi normativamente descritti. L'ampiezza del momento oggettivo dell'incriminazione, che copre, potenzialmente, ogni forma di esercizio dell'attività negoziale privata, trova dunque un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento che qualifica il portato antidoveroso e che quindi seleziona, tra gli atti di autonomia negoziale, quelli integranti condotte punibili in ragione della loro finalizzazione allo scopo elusivo.

Di particolare interesse è la questione se il dolo specifico sia rintracciabile nella condotta di chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, e addirittura prima che il relativo procedimento venga intrapreso.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512bis c.p. consiste *nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2 bis e 2 ter, L. 31.5.1965, n. 575, rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, sicché l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione»* (Cass., n. 3880/1999; Cass. n. 19537/2004). Si ha, peraltro, cura di precisare che tale situazione è sempre ravvisabile, allorché l'operazione negoziale fittizia veda protagonista un indagato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (Cass n. 27666/2011, ove è stato osservato che *le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una condizione obiettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di danaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto).* La giurisprudenza ha inoltre specificato che *integra il reato di trasferimento fraudolento di valori la cessione di beni disposta allfine di sottrarli all'effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia stata ancora applicata* (Cass. n. 5541/2009).

L'accertamento della finalità elusiva non ammette eccessive esemplificazioni: occorre un globale apprezzamento dell'operazione negoziale che ne illumini l'effettivo significato elusivo, così da evitare di confondere la finalità elusiva con trasferimenti patrimoniali funzionali ad obbiettivi diversi da quello normativamente descritto, quali, statisticamente preponderanti, l'evasione o l'elusione fiscale. La tematica assume particolare rilievo con riguardo alle intestazioni di beni effettuate tra membri appartenenti allo stesso nucleo familiare, situazione che non consente alcuna presunzione in ordine alla finalità elusiva.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. 17064/2012; Cass. n. 4703/2012) ha precisato che "*il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore specificazione selettiva di costoro; la legge non si fa carico di escludere, dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche*

all'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio, ecc.), secondo la previsione ora dell'art. 19 codice antimafia. ."
Spetta pertanto all'interprete *"...il compito di individuare quegli ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione. Si può infatti asserire che la condotta, altrimenti lecita, miri a finalità elusiva, a condizione che la condotta medesima abbia i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del contesto in cui è stata posta in essere, che, nel caso ora considerato, non può fare a meno di dati fattuali aggiuntivi, tali da far ritenere che il trasferimento possa sortire l'effetto sperato.*
Preme solo evidenziare che il trasferimento fraudolento di valori in favore dei prossimi congiunti ha nel presente processo un impatto importante, e ciò per l'innubile ragione che, soprattutto in considerazione della caratterizzazione strettamente familistica della 'ndrangheta, tale operazione consente al disponente di mantenere il proprio patrimonio all'interno della famiglia garantendosi, così, la possibilità di continuare ad esercitare il proprio potere senza rischi di dispersione all'esterno in forza dello stretto legame fiduciario che lega gli appartenenti alla famiglia.
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso l'elemento soggettivo del reato può risultare addirittura più intenso per *"la consapevolezza della specifica finalità di implementare la forza del sodalizio mafioso, accrescendone la posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche... attraverso la gestione monopolistica di interi e sinergici settori imprenditoriali e commerciali"* (Cass. n. 4942/2017).

Quanto alla natura del reato, le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. 28.2.2001, n. 8) hanno composto il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in passato esistente, affermando che si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti, sicché, una volta realizzata l'attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento.
In altri termini, secondo la condivisibile lettura data dalla Suprema Corte riunita nel suo massimo Consesso, nel delitto previsto dall'art. 512bis c.p. il disvalore della condotta si esaurisce con la creazione della situazione di apparenza giuridica, finalizzata allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Sicché, una volta realizzata l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità della cosa, il delitto perviene allo stadio della sua consumazione, senza che assuma rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente al trasferimento, inquadrabile nei limiti di un *post factum* non punibile.
La soluzione a cui ha aderito il massimo organo nomofilattico può dirsi oramai accreditata anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, ove si puntualizza che *il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzato l'ultima di esse* (Cass. n. 232661/2010). Si afferma, ancora, che la consumazione del delitto coincide, nello schema astratto tipizzato dalla norma incriminatrice, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il

conferimento di un'apprezzabile signoria sulla *res*, sicché il permanere della situazione antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato *non eccedente l'ambito di un post-fatto non punibile ovvero, come nella fattispecie, di un pre-fatto di per sé penalmente neutro, che può diventare penalmente rilevante solo in costanza della prova certa e rigorosa di un collegamento di consequenzialità tra esso* (Cass. n. 23206/2010).
Dal principio ora affermato discende, in primo luogo, in punto a prescrizione, che il *dies a quo* del termine prescrizionale inizia a decorrere dalla prima delle intestazioni fraudolente e non anche dall'ultima e, in secondo luogo, che non può ravvisarsi la continuazione tra plurime intestazioni succedutesi nel tempo in relazione al medesimo bene.

È astrattamente ipotizzabile il tentativo in tutti i casi in cui il risultato finale della fittizia intestazione o dell'attribuzione in disponibilità non si verifichi per circostanze o cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
In argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il tentativo di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512bis c.p. la stipula di un preliminare di compravendita di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia intestazione del cespite, essendo atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare, che costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e quindi opponibilità dell'atto ai terzi (cfr. *ex multis*, Cass. n. 24/2011; Cass. n. 339511/2005).

Nell'analisi dell'incriminazione, particolare importanza riveste la questione della punibilità del terzo fittizio intestatario del cespite, tenuto conto che la disposizione sanziona solo colui che trasferisce ad altri il bene, in sostanza il reale titolare del bene. La soluzione del quesito passa attraverso l'inquadramento, o meno, della fattispecie nella categoria del reato plurisoggettivo improprio.
Ed invero, se si dovesse accreditare quest'ultima qualificazione dogmatica, la risposta positiva all'interrogativo incontrerebbe le ben note riserve e perplessità che la dottrina più attenta esprime circa l'applicabilità della disciplina (con funzione incriminatrice) in materia di concorso alla condotta contemplata dalla disposizione incriminatrice ma da essa non punita.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità non ha assunto posizioni univoche. Un primo orientamento esclude che il trasferimento fraudolento di valori sia reato plurisoggettivo improprio. Esso viene, invece, definito una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale. Di conseguenza, colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni perseguendo uno degli scopi previsti dalla norma risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr. Cass. 14626/2005; Cass. 25568/2007).
In senso contrario si è affermato che il delitto previsto dalla disposizione in commento, integra una fattispecie a concorso necessario, poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità, derivandone che l'inconsapevolezza da parte terzo del fine illecito, in base al

quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Cfr. Cass. 15489/2004). L'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in capo a terzi concorrenti necessari, non esclude però la configurabilità del reato in capo all'altro concorrente necessario, essendo ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del delitto sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario (cfr. Cass. n. 28942/2009). In particolare, argomenta la giurisprudenza di legittimità, il reato *de quo*, per quanto concerne l'elemento soggettivo, *non è a dolo incrociato, non richiedendo la norma penale accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, una semplice consapevolezza, per la punibilità di ciascun dei correi, dei suddetti dati* (cfr. Cass., n. 28942/2009).

Indipendentemente dalla soluzione adottata, la Suprema Corte è costante nell'affermare, condivisibilmente, la punibilità ex art.512bis c.p. del terzo intestatario, salva l'accertata assenza dell'elemento psicologico che, naturalmente, ne esclude la responsabilità.
Secondo i principi generali, per l'intestatario, la prova del dolo specifico non è necessaria, essendo sufficiente, la consapevolezza della altrui finalità elusiva alla cui realizzazione l'intestatario fornisce un contributo consapevole e volontario in quanto *"alla comunanza dello scopo, che sarebbe tipica dello schema plurisoggettivo, viene sostituito, attraverso la operatività della disciplina del concorso di persone, la consapevolezza in chi assume la "formale" titolarità o disponibilità dei beni, che chi ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma, secondo il generale principio per il quale in un illecito a dolo specifico commesso in concorso non è necessario che tutti i partecipi siano animati dalla stessa finalità"* (Cass. 39756 del 5.10.2011, Ciancimino). Orientamenti più stringenti pretendono invece la prova del dolo specifico in capo a tutti i concorrenti. Resta, tuttavia, sotto tale aspetto, che solo la totale inconsapevolezza del fine illecito in base al quale la persona sottoposta, o sottoponibile, a misure di prevenzione patrimoniale agisce, può assumere rilievo in ordine all'esclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Cass. n. 3043/2015).

In tema di concorso di reati va affermata la possibilità che il reato di intestazione fraudolenta di valori concorra, come in questo processo frequentemente contestato e ritenuto, con il reato di rimpiego ex art. 648ter c.p.
In merito, l'argomentare della giurisprudenza di legittimità è puntuale e condivisibile.
Ed invero, è pacifico che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis c.p. possa fungere, in astratto, da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis c.p. e 648 ter c.p. (cfr. Cass. n. 33076/2016) ed è altrettanto pacifico che la fattispecie sia configurabile anche in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente *dominus*, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 512bis c.p. consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego. (cfr. Cass Sez. UU, n. 25191/2014). Alla

stregua del tenore della disposizione in questione deve, nondimeno, escludersi, che il delitto ex art. 512bis c.p. sia direttamente produttivo dei beni reinvestiti, giacché la condotta tipica investe l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablative *"ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 -bis e 648 -ter del codice penale"*.Il carattere strumentale della fattispecie, la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte di riciclaggio e reimpiego rende palese l'impossibilità di individuare una presupposizione giuridica in senso stretto tra il delitto e le condotte ex art. 648 ter c.p.. Si intende con ciò evidenziare come la fattispecie di trasferimento fraudolento colga staticamente la fase originaria dissimulatoria della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablative patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale, laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato dall'art. 512bis c.p. Pur in presenza di innegabili interferenze tra le due disposizioni, nel senso di una qualificata progressione criminosa, non può, tuttavia, sottacersi che la provenienza da delitto implichi una derivazione causale e non meramente giuridica da condotte delittuose, dovendo aversi riguardo all'origine criminale dei beni reinvestiti e non al mero collegamento con ipotesi che quella stessa provenienza postulano (Cfr. Cass. n 20684/2017).

Pacifica è poi la compatibilità tra la fattispecie in esame e la finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 416bis 1 c.p. – già art. 7 L. n. 203/1991 – non assorbita, quest'ultima dalla fattispecie criminosa. Ed invero, la fattispecie di cui all'art. 512bis c.p. è un delitto doloso e attiene al trasferimento fraudolento di valori con connotazioni squisitamente economiche punendo infatti il fraudolento occultamento della titolarità di beni o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di prevenzione patrimoniale. L'ipotesi di cui all'art.416bis. 1 c.p., per contro, è una circostanza aggravante e attiene alla agevolazione da parte dell'agente dell'associazione di stampo mafioso, ausilio che ben può estrinsecarsi in modo integrativo rispetto alla condotta tutelata dalla fattispecie di cui all'art. 512bis c.p. svolgendosi, infatti, in favore, in generale, delle risorse personali o materiali della organizzazione stessa, consentendone l'attività, in tutto o anche solo in parte, o il suo mantenimento funzionale. I due istituti, tra loro, non sono pertanto né in rapporto di continenza né di sovrapponibilità, potendo contare su ambiti diversi di applicazione e differenti interessi giuridici di tutela (cfr. Cass. n. 3472/2010). Ciò posto, la Cassazione (cfr. *ex multis* Cass. 17546/2016) ha più volte precisato che l'aggravante dell'art. 416bis. 1 c.p. può trovare applicazione qualora l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale a implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (cfr. Cass. n. 28648/2016). Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l'associazione richiesto per l'integrazione dell'aggravante, che la relativa finalità costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica gestita – dietro lo schermo della fittizia intestazione – da esponenti del sodalizio mafioso o, comunque, da persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale, di modo che

questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio; non è, di contro, sufficiente che l'attività occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, né che quest'ultima possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo compartecipe (cfr. Cass. n. 49090/2015).

Nondimeno l'aggravante non va esclusa nell'ipotesi in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr. Cass. n. 11101/2015).

Tale condivisibile approccio ermeneutico assume, nell'ambito del presente processo, una fondamentale importanza, alla luce della caratteristiche dell'associazione mafiosa di cui è riconosciuta l'esistenza, delle sue caratteristiche operative e delle sue finalità (cfr. Cap XIII). Trattasi, come meglio si è detto e si dirà, di un'associazione mafiosa connotata da un preponderante profilo imprenditoriale e che, dunque, fa dell'imprenditoria la sua principale attività in vista del raggiungimento del maggior profitto possibile dietro lo schermo di un'attività apparentemente lecita. Sulla base di tale rilievo è di immediata evidenza come le fittizie intestazioni si ergano a strumento fondamentale di sopravvivenza e, soprattutto, di espansione della associazione stessa, posto che, grazie a questa apparente attività negoziale e alla fitta trama di interrelazioni economiche svolte dai singoli associati in vista degli obiettivi comuni dietro lo schermo di soggetti apparentemente estranei al circuito della criminalità organizzata, il sodalizio accresce il suo prestigio criminale, la sua forza operativa dimostrando, con i fatti, la sua capacità organizzativa e di infiltrazione nel tessuto economico della società. In altre parole, il vantaggio del singolo associato, che grazie allo strumento delle intestazioni fittizie riesce anche a garantire la conservazione del proprio patrimonio e sottrarlo a provvedimenti ablatori, finisce per sfumare nel più ampio vantaggio dell'intero sodalizio criminale che, attraverso l'articolata trama di interrelazioni economiche intessute da (e tra) i singoli associati, scientemente organizzate, coordinate tra loro – spesso dai vertici della consorteria o da membri di spicco – ed attuate dietro il sistematico ricorso allo schermo della fittizia intestazione, che garantisce loro un sicuro riparo, accresce la sua posizione di forza sul territorio e sul tessuto economico, in cui si infiltra subdolamente in maniera progressivamente crescente, finendo con l'assumere, nell'ambito di taluni settori, posizioni, se non di controllo, di marcato rilievo.

In ragione di tale argomentare, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione alla maggior parte delle ipotesi di trasferimento fraudolento di valori contestate ai singoli associati, salvo specifiche ipotesi in cui l'istruttoria ha pacificamente dimostrato che trattasi di operazione negoziale non caratterizzata dallo scopo elusivo o dalla finalità di agevolare il sodalizio criminale.

La questione assume tratti maggiormente delicati in relazione agli intestatari fittizi, sarebbe a dire i soggetti che accettano il trasferimento e punibili per il contributo causale fornito alla consumazione del delitto. L'aggravamento della fattispecie in forza dell'art. 416bis 1 c.p. impone un duplice accertamento: da un lato quello relativo all'esistenza dello scopo tipico o, quantomeno la consapevolezza dell'altrui finalità e, dall'altro, quello della finalità di agevolare il sodalizio. Nell'un caso, poi, la finalizzazione della condotta si pone in rapporto di appoggio al singolo soggetto agente, mentre nell'altro, in ausilio all'intero sodalizio. Si tratta in definitiva di due atteggiamenti psicologici distinti, che operano su piani diversi e che non si

pongono in rapporto di logica consequenzialità o presupposizione, ben potendo l'uno esistere e vivere separatamente dall'altro in quanto ontologicamente alimentati da atteggiamenti volitivi distinti, ed orientati a finalità differenti. Sulla scorta di tale rilievo il Tribunale ha fatto rigorosa applicazione del principio dell'onere della prova, escludendo l'aggravante dell'articolo 416bis 1 c.p. ogni qual volta la prospettazione accusatoria è stata intaccata da acquisizioni istruttorie ragionevolmente dimostrative, in capo all'intestatario fittizio, di un atteggiamento psicologico differente da quello richiesto dalla fattispecie aggravatrice così come sopra descritto. A diversa soluzione, del resto, non può giungersi sulla base di una non condivisibile tendenza a fare rientrare l'aggravante *de qua* nel novero delle circostanze aggravanti di natura oggettiva e, dunque, trasmissibili sulla base del combinato disposto di cui agli art. 59 e 118 c.p. Sul tema ci si richiama a quanto già argomentato al capitolo V, ove si è trattato, in generale, dell'aggravante dell'art. 416bis. 1 c.p.

1. CAPI 44-44bis

La ricostruzione degli esiti della attività di indagine è stata affidata alla testimonianza del Maresciallo Veroni che, all'udienza del 28.9.2016, ha riferito in ordine ai risultati della attività di intercettazione telefonica che ha consentito all'accusa di formulare il presente capo di imputazione in ordine all'interessamento di BLASCO Gaetano, SERGIO Eugenio e di VALERIO Antonio per l'intestazione fittizia a due soggetti di nazionalità cinese la formale titolarità del Circolo Cartagena, essendone loro, in realtà, gli effettivi proprietari e gestori.
Ha spiegato, innanzitutto, il testimone che dalla conversazione ambientale n. 1085 del 6.9.2011, intercettata all'interno dell'autovettura di VALERIO - sulla quale si trovano il nipote Brugnano Salvatore e due ragazze straniere di nome Ania e Caia - si percepisce che il Brugnano Salvatore effettua una telefonata ad un certo Mimmo, chiedendogli di recarsi all'esterno del locale poichè dopo pochi minuti lo avrebbe raggiunto. Il sistema di localizzazione satellitare installato sull'autovettura del VALERI localizzava la stessa in Via Brigata Reggio, ove aveva sede il Cartagena Club. Mentre il Brugnano è in attesa che Mimmo si rechi all'esterno del locale, riferisce alle ragazze presenti nell'autovettura di non poter entrare nel locale poichè è gestito da suo cugino Antonio – sarebbe a dire VALERIO Antonio, che effettivamente è cugino di Brugnano e proprietario dell'auto – il quale non vuole assolutamente che lui acceda all'interno.
Secondo il testimone poi, dalla conversazione n. 21821 del 7.9.2011 – in cui viene registrato un contatto tra VALERIO Antonio e ZHANG Jianyong - si evincerebbe che i due interlocutori stanno parlando di dettagli che coinvolgono i rispettivi commercialisti, e in tale contesto ZHANG Jianyong approfitta per informare VALERIO Antonio del fatto che Carmine (poi successivamente identificato in ARENA Carmine) è uscito più volte dal Cartagena senza pagare le consumazioni. VALERIO quindi si impegna a risolvere il problema entro la serata, richiamando all'ordine ARENA Carmine.
Il testimone ha proseguito riferendo che l'intervento prospettato da VALERIO ebbe però un effetto limitato poichè dopo due settimane, il 20 settembre, a seguito di alcuni problemi causati all'interno del locale dall'ARENA, ZHANG chiama nuovamente VALERIO per segnalargli il persistere del problema (prog. n. 22802 e 22803 *RIT 488/11* del 20.9.2011).
Il giorno seguente, un altro cinese di nome Locli, collaboratore di ZHANG nel Cartagena, chiama verso le due di notte VALERIO per informarlo che all'interno del locale si è

presentato ARENA Carmine invitando VALERIO a recarsi subito sul posto (prog. n. 22893 RIT 488/11 del 21.9.2011) Mentre VALERIO si reca sul posto riceve in rapida successione la chiamata sia di ZHANG (prog. n. 22894 RIT 488/11 delle 02:11) e quella di BERTOZZI Iller, che si trova all'interno del Cartagena (prog. n. 22895 RIT 488/11 delle 02.16) nel corso della quale cui Iller spiega a VALERIO che ARENA Carmine si è presentato nel locale in compagnia di due ragazze e che i cinesi non l'hanno fatto entrare poiché nell'ultimo periodo non pagava rima di uscire. Iller, inoltre, temendo una reazione ritorsiva da parte di ARENA, si premura di dire a VALERIO di non fare riferimento al fatto che era stato lui a chiamarlo sul posto e ad avvisarlo di quanto era successo nel locale (prog. n. 22896 RIT 488/11 delle 02.18).

Alle 1.35 del 23.9.2011 vengono esplosi quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vetrata della porta d'uscita del Cartagena Club. La vicenda è nota; di essa, si tratterà in altra sede (cfr. cap. X) facendo qui ideale richiamo alla stessa evidenziando, soltanto, essa si inserisce proprio in questo clima di tensione creato da ARENA Carmine nei confronti dei gestori del circolo Cartagena.

La questione relativa al controllo del Cartagena da parte di BLASCO e VALERIO emergerebbe, ha proseguito il teste, anche dalle attività di intercettazione condotte nell'ambito di altro procedimento penale, poi confluito nel presente (le cui intercettazioni erano iniziate nel settembre del 2011). Secondo l'ipotesi investigativa, SERGIO, BLASCO e VALERIO erano soci, atteso che dalla attività spionistica era emerso che effettuavano passaggi nel locale per ritirare i soldi secondo una logica di assoluta interscambiabilità, nel senso che agivano l'uno per l'altro indifferentemente.

La questione affrontata dal testimone attiene proprio al rapporto tra una possibile gestione occulta del locale e l'attività di protettorato comunque emergente dalle intercettazioni telefoniche sopra indicate: P.M. " *Questi accenni che lei ha fatto sono compatibili anche con il pagamento di una somma di denaro per una protezione. Perché la lettura generale delle intercettazioni porta a ritenere che ci sia, viceversa, una gestione occulta e non un ritiro, più o meno regolare, di denaro anche per le richieste di intervento che lei ha poco fa provato essere intervenuto in passato in relazione alle intemperanze di ARENA. Cioè che sia una gestione occulta e non un pagamento di protezione.*"

Il testimone, alla domanda così formulata, ha risposto affermando che "*sia possibile dimostrare l'interesse di BLASCO, VALERIO e SERGIO nell'installazione all'interno di macchinette videopoker, quindi di verifica del numero delle partite, dei proventi di queste partite, che non si spiegherebbero semplicemente con una sorta di protettorato, ma sottintendono una raccolta di denaro che giustificherebbe, sembrerebbe giustificare più il reimpiego che non il semplice protettorato.*"(verbale stenotipia 28.09.2016 pag. 175)

Il testimone, nell'evidenziare l'esistenza di una attività di gestione da parte del gruppo BLASCO, VALERIO, SERGIO ha cita alcune conversazioni:

1. prog. n. 213 RIT 2931/2011, intercorsa tra BLASCO Gaetano e VALERIO, durante la quale i due si accordano per vedersi e andare insieme dai cinesi;

2. prog. n. 3907 RIT 2931/2011, intercorsa tra il BLASCO e Dattilo Michele, durante la quale, spiega il teste, BLASCO avrebbe detto: " *Stanotte devo lavorare la, al circolino. Sto lavorando io al circolino. Sono in società, sono in società io e Tonino*"

3. prog. n. 4829 RIT 2931/2011, intercorsa tra BLASCO e BOLOGNINO Michele al quale il primo, dice di essere pronto ad installare le macchinette videopoker nel circolo, ma di avere difficoltà a rintracciare Gianni, ossia il soggetto che avrebbe dovuto effettuare l'installazione. BOLOGNINO dice a BLASCO che Gianni è attualmente impegnato ad installare le macchinette nel locale di suo figlio; a quel punto BLASCO dice al suo interlocutore di riferire a Gianni di mettersi in contatto con VALERIO perchè si tratta di una cosa urgente;
4. prog. n. 6036 RIT 2931/2011, dalla quale si evincerebbe che dei rapporti tra BLASCO, VALERIO e i cinesi era a conoscenza anche la segretaria di BLASCO, BAACHAOUI Karima, la quale, nel corso della telefonata chiede se ci siano novità nella trattativa in corso con i cinesi, e BLASCO spiega che si sono accordati per il passaggio di quote ma, mentre uno dei cinesi vorrebbe uscire dalla società pretendendo 30.000 euro in contanti, l'altro si era detto disposto ad accettare delle cambiali e a rimanere all'interno del locale come gestore.

Numerose altre, poi, le conversazioni telefoniche captate che darebbero conto, secondo il teste, da un lato della gestione occulta esercitata dal gruppo BLASCO, VALERIO, SERGIO e, dall'altro, del reimpiego di denaro perpetrato dai tre proprio grazie alla gestione del locale. Si è nel periodo successivo a quello descritto poc'anzi.
E così:
1. prog. n. 2770 del 31.3.2012, intercorsa tra BLASCO e SERGIO Eugenio, in cui il primo ricorda ad Eugenio che dovranno passare al circolo

2. prog. n. 2781 del 31.3.2012 intercorsa tra BLASCO e SERGIO, durante la quale quest'ultimo si rende disponibile ad andare a prendere i soldi con VALERIO

3. prog. n. 2790 del 31.3. 2012 nel corso della quale BLASCO invita a cena SERGIO Eugenio, il quale propone di passare prima dal circolo. BLASCO concorda, perché teme che VALERIO si presenti a loro insaputa dai cinesi per riscuotere il denaro e che lo tenga per sé. SERGIO Eugenio, ha spiegato il teste, direbbe " *Vedrai che Yong non darà soldi, se non ci siamo tutti, non glieli da i soldi, perchè gli abbiamo spiegato come comportarsi.*" *Eugenio dice " no no andiamo noi pima che ci va l'altro. Va beh che sicuramente non gli da niente, gliel'abbiamo gia detto l'altra volta."*

4. prog. n. 2792 del 31.3.2012 nel corso della quale BLASCO avvisa Cristina, una ragazza con cui aveva in programma di uscire, dicendole che la andrà a prendere alle 22:30, perchè prima deve passare (con Antonio e Eugenio) dai cinesi per ritirare 3.000 euro, quale pagamento per la tinteggiatura del locale.

5. prog. 5712 RIT 308/2012 del 5.4.2012, in cui SERGIO comunica a VALERIO di aver ricevuto una chiamata dal cinese - chiamata non intercettata poichè SERGIO Eugenio non era oggetto di intercettazioni- dalla quale si evincerebbe che SERGIO era stato contattato da parte del cinese del Cartagena che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad andare nel locale; più specificamente avrebbe affermato " *Io sono disposto a andare. Se vuoi, chiamo pure Caetano.*" *Testualmente dice: "Sta chiamando. Se vuoi che chiamo pure Gaetano e vogliamo andare, regolati".*

6. prog. n. 2978 RIT 306/2012 del 5.4.2012, nella quale SERGIO contatta BLASCO e lo informa di quello che è accaduto nella notte: *" Ieri ho chiamato Tonino, stanotte, verso le due. Il circolino... che hanno chiamato. Probabilmente è andato a fare casino un'altra volta. Tonino mi ha detto.. mi ha detto: domani mattina, sarebbe stamattina. Ora , per dimostrargli che io non gli ho risposto, magari se ci fare una scappata e gli dite". A questo punto anche BLASCO conferma di aver ricevuto una chiamata durante la notte ma di aver preferito non rispondere "perchè è meglio che ci andiamo tutti e tre".*

7. prog. n. 3025 RIT 306/2012 del 5.4.2012: nel corso della quale SERGIO comunica a BLASCO di aver ricevuto un'altra chiamata da un cinese identificato con il nome di Robi, e BLASCO gli dice di avvisare VALERIO e di rimandare comunque l'incontro a domani.

8. prog. n. 3026 RIT 306/2012 del 5.4.2012, durante la quale BLASCO si rivolge a SERGIO Eugenio e chiede se nel frattempo lui e VALERIO siano andati al circolo; questi risponde di essersi limitato a seguire le sue indicazioni e di aver avvisato VALERIO dell'accaduto; i due confermano quindi l'intenzione di presentarsi il giorno seguente dai cinesi.

9. prog. 3250 RIT 306/2012 del 14.4.2012 in cui SERGIO chiede a BLASCO se durante la notte Tom il cinese lo avesse avvisato dei problemi che *"l'albanese che pretendeva di giocare alle macchinette pur non avendo soldi"* aveva causato all'interno del locale. BLASCO quindi chiede a SERGIO che cosa gli avesse risposto e SERGIO dice di essersi inventato una scusa per rimandare poichè non aveva intenzione di andare al locale di notte.

10. prog. 3309 RIT 306/2012 del 16.4.2012 nel corso della quale SERGIO dice a BLASCO di aver nuovamente ricevuto una chiamata dai cinesi e BLASCO gli dice di avvisare VALERIO e di convocarlo sul posto. Anche in questo caso, ha spiegato il teste, SERGIO segue le disposizioni impartite da BLASCO e contatta VALERIO dicendogli che BLASCO ha disposto di andare tutti insieme al circolo

Vi sarebbe poi, ha proseguito il teste, una serie di conversazioni attinenti alla gestione delle macchinette:
1. prog. 6965 RIT 308/2012: un contatto tra Gianni e il soggetto che si occupa dell'installazione delle macchinette, il quale suggerisce a VALERIO di passare dal circolo, dove ha lasciato qualcosa per lui;

2. prog. 6975 RIT 308/2012: in questa conversazione VALERIO contatta il cinese, il quale conferma che in effetti Gianni gli ha lasciato qualcosa e potrà passare a ritirarla da Tom, dal suo connazionale;

3. prog. 3605 RIT 306/2012: in cui VALERIO ricorda a BLASCO che dovranno fare un giro al circolo, e BLASCO dice che chiamerà anche Eugenio così potranno andare insieme. VALERIO chiede notizie sull'installazione delle macchinette e BLASCO afferma che Gianni ha già sistemato tutto. Nella stessa conversazione ha spiegato il teste, BLASCO chiede come

dovrà comportarsi, dicendo: " *E quindi cosa dobbiamo fare? Sciang Sciang ci deve dare i cosi?*". *VALERIO per evitare la conversazione taglia corto dicendo che ne parleranno direttamente con il gestore del circolo quando si vedranno*

4. prog. 3607 RIT 306/2012: durante la quale BLASCO contatta VALERIO per informarlo che andrà al circolo da solo; ritorna sull' argomento affrontato cercando di capire quale sia la natura degli accordi assunti con i cinesi relativamente alle macchinette: " *Ma dovrei trovare qualcosa io la? No, dovrei trovare qualcosa o no?"E VALERIO gli dice che dovrà parlare direttamente con i cinesi in quanto sanno perfettamente cosa fare e come comportarsi.*

5. prog. 3613 RIT 306/2012: SERGIO chiama BLASCO che gli dice che VALERIO ha detto loro di passare dal circolo, perchè Gianni era passato e aveva già sistemato tutto con i cinesi.

Secondo l'ipotesi d'accusa l'interessamento da parte dei tre rispetto al circolo interveniva anche quando questi si trovavano in Calabria. Ed invero, ha riferito il teste, nella tarda serata del 9.5.2012, mentre si trova ancora in Calabria, BLASCO chiama SERGIO Eugenio e gli chiede se sia passato dai cinesi per verificare se il locale sia aperto e, soprattutto, se ci sia un flusso di gioco soddisfacente. Questi risponde che andrà prima di rientrare a casa. Nel prosieguo i due parlano di cose varie e di lavoro; BLASCO passa il telefono a VALERIO, che chiede la stessa cosa ed Eugenio conferma la risposta (prog. 4124 RIT 306/12) Il 10.5.2012, durante il ritorno dalla Calabria, BLASCO e VALERIO contattano Eugenio, il quale conferma che la sera precedente il circolo era chiuso (prog. n. 4135 RIT 306/12).
Il 10.5.2012 VALERIO contatta Giani e chiede se Yong sia presente; Gianni risponde di non essere più riuscito a contattarlo e non aver avuto modo di recarsi a Reggio Emilia; VALERIO chiede nuovamente se risultino giocate sulle macchinette e Gianni ribadisce che sono di modesta entità. (prog. n 8341 delle 19:06 del 10 maggio 2012)

A specifica domanda del Presidente il Maresciallo ha poi espressamente affermato che non vi è contezza chiara dei finanziamenti che questi fanno per la gestione del locale : *P. – Solo una piccola precisazione, una domandina per quanto riguarda il capo 44, di cui devono rispondere i due cittadini cinesi. Sono accusati di reimpiego. Gli investimenti che questi soggetti fanno nel locale, ci sono le macchinette: valore? MAR. AIUT. VERONI E. – (Non risponde). P. – Va bene. Le macchinette e poi cos'altro? A parte la gestione complessiva. Risulta che tutta la gestione è di fatto a carico finanziariamente degli imputati VALERIO, BLASCO e SERGIO? MAR. AIUT. VERONI E. – Non si ha una contezza chiara dei proventi. P. – Non si ha una contezza chiara dei finanziamenti che questi fanno per la gestione del locale? MAR. AIUT. VERONI E. – Esatto. P. – Va bene. Diciamo che è una presunzione. Il locale è una società? Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene il Pubblico Ministero, il quale dichiara: <<E' un circolo. L'elenco soci era prodotto... no, lo dobbiamo produrre. E' stato citato da Ferretti l'altro giorno>>. PRESIDENTE P. – Il cinese ZHANG è il presidente di questo circolo? Uno presidente e uno segretario? MAR. AIUT. VERONI E. Sì, e uno segretario*

1.1. Il dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, coimputato nei due capi d'accusa in esame, ha fornito il proprio contributo alla ricostruzione della vicenda all'udienza del 3.10.2017.

Dalle dichiarazioni da lui rese in questa occasione si evince, in sintesi che:

a) i proprietari reali erano i due cinesi, mentre l'intestatario fittizio era tale VALERIO Romano;

b) TURRA' Roberto, interessato alla gestione del locale, aveva cercato di intimidire i due cinesi sparando colpi di pistola all'interno del locale;

c) VALERIO, BLASCO e SERGIO, avevano capito che quello era il momento per fare la trattativa: approfittando della situazione VALERIO cercava quindi di fare un affare con i cinesi ai quali si era avvicinato; faceva da mediatore con la riserva mentale di togliere loro la gestione del circolo, *"di buttarli fuori"*;

d) credendo che la gestione fosse passata al gruppo dei calabresi costituito da VALERIO, SEERGIO e BLASCO, TURRA' fece azioni di disturbo, mandando ARENA Carmine che, in un'occasione, esplose colpi di pistola: da quel momento la presenza di VALERIO, BLASCO e SERGIO nel locale era divenuta costante.

e) VALERIO si era interessato della installazione delle macchinette nel locale;

f) dopo questa prima fase i tre si erano "impossessati" del locale con la forza dell'intimidazione, tanto che uno dei due cinesi era scappato a Venezia senza incassare nemmeno una parte della sua quota.

Ecco le parole di VALERIO:

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Niente, perfetto, il Cartagena era un circolino dove c'erano le slot.

PRESIDENTE – Dove si trova sto Cartagena? Mi pare a Parma, o a Reggio Emilia? A Reggio si.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – È vicino ai Vigili.

PRESIDENTE – Vicino ai Vigili, bene, è un localino dove ci sono delle slot, di chi è il Cartagena?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Il Cartagena figura a un presta nome che non so nemmeno chi sia. Il Cartagena non era nostro e l'abbiamo fatto nostro.

PRESIDENTE – Sì, però mi spieghi i passaggi, Cartagena era intestato a un presta nome, il proprietario reale, lei sa chi era?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Il proprietario reale era sì ZHANG Jianyong e TANG Jianyao.

PRESIDENTE – Questi erano i proprietari? Non era i presta nome?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, il presta nome mi pare che sia un tale VALERIO Romano, adesso non mi ricordo chi sia.

PRESIDENTE – I proprietari erano i due cinesi.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – C'erano pure i cinesi. A questi cinesi su un'attività di Roberto TURRA' praticamente è successo che siccome lui gli aveva messi sotto questi cinesi, nel senso gli aveva intimoriti con spari di pistola all'interno del locale, aveva creato un po' di soggezione ai cinesi, quindi di disturbo, a questo punto era il momento di fare la trattativa. La trattativa me la fa presente sia il Formentini Francesco, che era vicino a TURRA' Roberto, che poi tra l'altro è un mio nipote acquisito, siccome adesso c'è da fare la parte diplomatica

mettiti tu davanti così vedi come funzionano le cose, io mi misi davanti e poi da lì cercai di combinare poi un altro affare, ma rimango fermo qui. Pertanto ho fatto tutta la trattativa, fungevo un po' da mediatore, in verità ci stavamo apprestando a buttarli fuori, tant'è che alla fine li buttiamo fuori, ci rimane quello che voleva delle cambiali, cose che non abbiamo mai fatto. Il locale una parte ci è venuto a gratis, l'altra voleva ste cambiali che poi non siamo nemmeno riusciti a conribuire noi, che poi siamo stati... Nel frattempo che è successo questo TURRA' Roberto faceva attività di disturbo, perché credeva che noi avessimo risolto la questione, ma così non era, (inc.) a questo punto lui con un'altra persona ARENA Carmine e Messina Salvatore fece fare delle attività di disturbo nei confronti dei cinesi, a questo punto siamo subentrati io e Eugenio e lo stesso BLASCO, di notte e di giorno, perché lui andava a disturbare sostanzialmente di notte, poiché è un locale dove ci vanno tutti quelli che o lavorano sulla prostituzione o quelli che lavorano sulla droga, albanesi sostanzialmente, anche italiani, però sono albanesi quelli che vanno in quei posti lì. Quindi trattai con un tale Giovanni, Gianni che è genero di Femia, perché da lui avevo le macchinette, Luigi Muto mi diede il numero, che lui lo conosceva e ce l'aveva, io tramite Sazizzo piccolo e Sazizzo grande l'abbiamo portati a pranzo.

PRESIDENTE – Deve dire il cognome, VALERIO, Sazizzo no.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Brugnano, perché ce ne sono tanti Brugnano, signor Presidente.

PRESIDENTE – Brugnano come? Dica il nome.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Brugnano Antonio '68 e Brugnano Salvatore '78, credo che sia, che è suo fratello, informai questo Gianni e un'altra persona a pranzo, li gli spiegai il meccanismo, lui mi disse: "Tonino, ho piacere a lavorare con te", Quindi era lui il fornitore delle macchinette, che a me serviva, altrimenti mi sarei dovuto rivolgere all'altra piattaforma che ce l'aveva un tale Coriani con altre persone, quindi li nomino adesso perché ci verranno buoni pure più avanti. Pertanto nell'attività di disturbo che faceva ARENA Carmine, a un certo punto va a esplodere dei colpi di pistola

....

PRESIDENTE – Bene, torniamo un attimo, va bene. Basta così. Torniamo all'episodio specifico, perché dobbiamo chiarire bene i rapporti innanzitutto tra voi e i cinesi. Lei ha detto che il locale era inizialmente dei cinesi, è così o ho capito male io?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Esatto, è così.

PRESIDENTE – Voi ve lo fate cedere dai cinesi, di fatto ve ne impossessate, ve ne appropriate?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ce ne impossessiamo.

PRESIDENTE – Come fate? Lei l'ha detto, ma me lo ricordi perché non mi è chiaro, non l'ho capito bene. Come fate a espropriare i cinesi e diventare voi i proprietari?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come fate? Come avviene?

PRESIDENTE – Come avviene questo passaggio? È un passaggio formale? Vi cedono? Fate degli atti? Mi dica.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non c'è nessun documento, ci siamo appropriati.

PRESIDENTE – Ve ne siete appropriati come? Vi hanno fatto una cessione, un documento? Documenti ha detto che non ce ne sono, ma insomma com'è che avviene la cessione?

Nel senso che a partire da un certo momento... Che significa che diventate voi i proprietari? Visto che il locale è intestato al cinese e resta intestato ai cinesi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Perché loro, uno è scappato su Venezia, zona Veneto, il TANG Jianyao, invece ZHANG Jianyong avevamo trovato la cosa di fare altri lavori, infatti lui...
PRESIDENTE – Quindi si può dire che a partire da un certo momento, o uno di loro, dica lei bene come stanno le cose, diventa che gestisce per conto vostro, come funziona la cosa? Rimane il cinese o se ne vanno? Li cacciate via o li tenete, dopo che diventate i proprietari di fatto? Come si diventa proprietari di un locale che resta intestato a un'altra persona?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Signor Presidente, la forza dell'intimidazione.
PRESIDENTE – Ma cosa significa poi in concreto?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora il cinese TANG Jianyao, sembra uno scioglilingua...
PRESIDENTE – Non si preoccupi.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – ... Ha paura e se ne va, dice che ha una fidanzata a Venezia e se ne va, voleva 15 mila euro, chi glieli dava 15 mila euro? Neanche in cambiali, gliel'abbiamo date e se n'è andato. ZHANG Jianyong rimane socio, ma in verità rimane come figura, perché con lui facciamo trattative su un altro lavoro, che è la sala giochi Bar 2000, che è capo penso 44, perché qua abbiamo 44 e 44 bis, quello della sala giochi non lo so che capo sta.
PRESIDENTE – Il 44 è il Cartagena e il 44 bis.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Pure.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È sempre il Cartagena.
PRESIDENTE – È sempre il Cartagena, però sotto due profili diversi. Comunque lasciamo stare.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – C'è un reato che non c'è, ce lo risparmiamo questo.
PRESIDENTE – Quale?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – C'è un reato che non è stato trovato questo, però c'è un'altra attività che è parallela a questa che era la sala giochi.
PRESIDENTE – Ho capito
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Con lui abbiamo, come dire, appaciato sulla sala giochi e a me rimaneva il locale, facendo anche lui...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Da presta nome vostro.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Faceva peso il cognome, lui gli piacevo io e allora lui voleva fare dei lavori con me, altri lavori.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lo sapeva chi voi foste, inteso come gruppo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Mi chiamava alle 2 di notte, chiamava tutti alle 2 di notte quando c'erano i disturbatori seriali. Certo altroché se lo sapeva, anzi voleva fare altre attività con me.
PRESIDENTE – Questi reati 44 e 44 bis hanno un aspetto formale, che va evidentemente... Il Cartagena c'era una società che lo gestiva?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Il Cartagena è un circolo.
PRESIDENTE – È un circolo privato, va bene.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non so a quale associazione, so che c'era un Romano VALERIO, perché mi è rimasto VALERIO in testa.
PRESIDENTE – ZHANG e TANG comparivano come? Che ruolo avevano nella gestione di questo locale? Avevano un ruolo formale o c'erano di fatto messi lì a gestire per conto vostro?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, se è per questo erano abusivi anche loro, perché avrebbe dovuto gestire titolare, poi i soci dovrebbero essere persone che associate a quel genere di verità.
PRESIDENTE – Quando lei dice noi ce ne appropriammo, in realtà non è un'appropriazione che si traduce poi in atti di cessione formale, cessione di contratti, cessione di affitti, cessione di qualunque cosa.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ci sarebbe stata magari successivamente, ma in quel momento abbiamo preso tutto e amen.
PRESIDENTE – Avete preso tutto e amen.

All'udienza del 12 ottobre 2017 VALERIO Antonio ha fornito ulteriori dichiarazioni sul tema specificando, in particolare, che:
a) il locale originariamente era dei fratelli MUTO;
b) che dopo i cinesi la gestione passò a lui, BLASCO e SERGIO;
b) il locale era in utile, soprattutto grazie al denaro proveniente dalle slot machine;
c) nel locale venivano impiegati denari provenienti dalla falsa fatturazione.

PRESIDENTE – Il punto è questo: è rimasto in dubbio, incerto, se i titolari di questo Cartagena... Questo Cartagena è un locale pubblico?
IMPUTATO VALERIO – È un circolo privato. Ha un'associazione, adesso non mi ricordo qual è.
PRESIDENTE – Il locale di chi era, effettivamente? Lei l'ha detto, lo ripeta.
IMPUTATO VALERIO – Allora, in origine era dei Muto, dei fratelli Muto, dei fratelli Muto '55, Muto Antonio '55, in origine. Poi fu ceduto in successione, se lo trovano questi cinesi a gestirlo.
PRESIDENTE – I cinesi a gestirlo, nel senso?
IMPUTATO VALERIO – Appunto, che non confondo. Praticamente che cosa succede? Il presidente di questo circolino, sono tutte persone che vengono pagate, per fare il presidente. Poi nei circolini ci dovrebbe essere una tessera, ma questo non avviene mai, i circoli dovrebbero frequentarli solo le persone che...
PRESIDENTE – I soci?
IMPUTATO VALERIO – Le persone che fanno l'adesione tramite una tesserina, per appartenere a quel circolino lì. In verità questo non avviene mai, quindi la successione che avviene, che se lo trovano i cinesi, in tutta verità nemmeno lo la so, nemmeno io... alla fine sono venuto ad esserne titolare io con gli altri, ma fattivamente a livello notarile non c'è nulla.
PRESIDENTE – A livello notarile non c'è nulla, quindi i cinesi non risultavano né presidenti né soci?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Noi abbiamo prodotto gli atti costitutivi dell'associazione che poi, formalmente, gestiva questa attività commerciale, dove risultano con cariche sociali questi due. Però di questo loro possono anche, tra virgolette...
PRESIDENTE – Voi non sapevate quale era la situazione formale nelle cariche, se c'erano atti notarili, eccetera? Lei mi sta dicendo che non c'era nulla e il Pubblico Ministero mi dice che ha prodotto degli atti formali.
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, la formalità erano i titolari, più formalità di quello! Che mi interessava a chi... Anzi, era meglio, per noi, che fingeva, come mi disse lo (Zanyang Yong), che mi disse: che te frega chi... è lui il presidente, viene pagato. Forse gli davano trecento o quattrocento euro al mese, che gli davano i cinesi, diceva: lascialo lì, sei tu dentro che te frega chi figura. Per me andava benissimo.
PRESIDENTE – Quindi questi qui lavoravano lì per conto vostro, nella sostanza era questo, erano delle figure che erano formalmente i rappresentanti, i titolari, i gestori del circolo, in realtà rispondevano a voi su quello che accadeva?
IMPUTATO VALERIO – Esatto. Lì dentro eravamo poi, ad un certo punto, i titolari.
PRESIDENTE – Non si è sentito bene, lo vuole ridire?
IMPUTATO VALERIO – Dico certo. Ad un certo punto eravamo noi i titolari, quindi a me sulla carta, chi era... anzi, era tutto di guadagnato per me, non figuravo nemmeno. Io con gli altri, non è che è solo VALERIO, SERGIO, TURRA', Formentini, di conseguenza ARENA, nonostante abbia fatto... perché poi c'erano dei momenti che non hanno rispettato e allora hanno fatto le forzature, ma altrimenti dovevamo essere un gruppo, questo. A parte che il gioco l'abbiamo fatto lì, venne Romano Carmine, detto Polacco, quelli del Bar Pendolino, a fare il gioco, come un tale Salvatore che adesso non mi ricordo come cavolo... campano era.
PRESIDENTE – Il denaro lo mettevate voi, per la gestione, per le spese del locale, per farlo andare avanti, chi lo metteva?
IMPUTATO VALERIO – Era sempre in utile quel locale lì, non era mai sotto spese Presidente.
PRESIDENTE – Come dice?
IMPUTATO VALERIO – Era sempre in utile il locale.
PRESIDENTE – Sì, certo, era in utile, però per le spese, le prendevate dagli utili?
IMPUTATO VALERIO – Sì. Alla fine dei conti, sempre dalle false fatturazioni giravano. Soldi di tasca nostra noi non ne prendevamo...
PRESIDENTE – Voglio dire i cinesi non ci mettevano niente di loro?
IMPUTATO VALERIO – No, i cinesi non ci hanno messo nulla, assolutamente. Era un guadagno pure per il cinese, con le macchinette slot. Ma sa quanti soldi portano, signor Presidente, con le piattaforme!
PRESIDENTE – Cosa facevano? Non ho capito, cosa ha detto?
IMPUTATO VALERIO – Dico, con le piattoforme le slot portano un sacco di soldi, perché queste erano sotto la piattaforma...
PRESIDENTE – Sì, ma questi soldi a chi andavano, a voi, ai cinesi, a chi andavano?
IMPUTATO VALERIO – Cosa?
PRESIDENTE – Gli utili, i guadagni, a chi andavano?
IMPUTATO VALERIO – Una parte andava a chi forniva le macchinette e un'altra parte andava a noi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Direi che per noi è sufficiente.

I.2. la valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove acquisite ritiene il Tribunale di dovere mandare assolti gli imputati da entrambe le contestazioni loro mosse.

Ed invero, quanto al reato di cui al capo 44bis, dalle prove acquisite emerge, complessivamente, un quadro fattuale non sussumibile nel delitto di intestazione fraudolenta di valori con il quale, addirittura, talora si pone in termini di incompatibilità logica.

A dire del collaboratore – le cui dichiarazioni sono puntualmente riscontrate da tutte le intercettazioni telefoniche indicate - il circolo Cartagena, su cui gli imputati avevano posto la loro attenzione in quanto fonte di probabili guadagni, è diventato loro grazie ad un'azione di forza esercitata nei confronti dei due cinesi dopo un iniziale periodo in cui VALERIO, interessatamente, aveva svolto la funzione di "mediatore" per rimediare alla situazione di tensione creata da TURRA' (anche per il tramite di ARENA Carmine), instaurando trattative che, nei suoi progetti, avrebbero dovuto condurre alla esclusione dei due cinesi dalla gestione.

Ed invero, seguendo il contenuto delle conversazioni telefoniche e le dichiarazioni del collaboratore - che ha, peraltro, affermato che il locale era in origine dei fratelli MUTO, e passato successivamente ai cinesi, essendone il prestanome Valeria Romano - i due cittadini cinesi avevano instaurato con BLASCO, VALERIO e SERGIO, trattative per il passaggio della gestione. Le trattative erano iniziate allorquando, approfittando del timore che i due soggetti cinesi avevano subito per le azioni intimidatorie di TURRA' Roberto, i tre calabresi si erano avvicinati a loro anche se, in verità, si stavano apprestando a "buttarli fuori". Che fossero in atto trattative, pacifiche, lo si desume dalla conversazione captata nel gennaio del 2012 (prog. 6036 RIT 2369/2012) tra BLASCO e KARIMA, nella quale la donna manifesta la sua curiosità ed interessamento circa la trattativa relativa al circolo. A quella data, dunque, erano ancora in corso le negoziazioni, che erano proseguite fino a quando il gruppo di VALERIO, BLASCO e SERGIO decise di prendersi il locale con la forza. Le parole del VALERIO sono inequivocabili ed ulteriormente spiegate dagli avvenimenti successivi: uno dei due cinesi, TANG, ha riferito VALERIO, "*ha paura e se ne va, dice che ha una fidanzata a Venezia e se ne va, voleva 15 mila euro, chi glieli dava 15 mila euro? Neanche in cambiali, gliel'abbiamo date e se n'è andato. ZHANG Jianyong rimane socio, ma in verità rimane come figura, perché con lui facciamo trattative su un altro lavoro, che è la sala giochi Bar 2000.*" Ma questa ultima è vicenda estranea al presente capo di imputazione.

Non solo. La Pubblica Accusa, già nel corso dell'audizione del Maresciallo Veroni, ha evidenziato che il denaro ritirato dagli impatati dai cinesi (secondo quanto emerso dalle intercettazioni) corrispondeva, effettivamente, ad una gestione occulta del locale e non anche al pagamento del prezzo per una sorta di protettorato offerta ai due cinesi da parte del gruppo, BLASCO, VALERIO, SERGIO. Anche su questo aspetto, però, il collaboratore di giustizia ha fornito significativi elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere il contrario. Egli, infatti, ha specificato, con dichiarazioni dettagliate, che le trattative vennero intavolate proprio grazie alla mediazione e alla protezione che lui e i coimputati avevano offerto ai due cinesi: *visto che Roberto TURRA' interessato al locale li aveva intimoriti con spari di pistola all'interno del locale, creando soggezione un po' di soggezione ai cinesi, quindi di disturbo, a questo punto era il momento di fare la trattativa. La trattativa me la fa presente sia il Formentini*

Francesco, che era vicino a TURRA' Roberto, che poi tra l'altro è un mio nipote acquisito, siccome adesso c'è da fare la parte diplomatica mettiti tu davanti così vedi come funzionano le cose, io mi misi davanti e poi da lì cercai di combinare poi un altro affare, ma rimango fermo qui. Pertanto ho fatto tutta la trattativa, fungevo un po' da mediatore, in verità ci stavamo apprestando a buttarli fuori, tant'è che alla fine li buttiamo fuori, ci rimane quello che voleva delle cambiali, cose che non abbiamo mai fatto. . . Nel frattempo che è successo questo TURRA' Roberto faceva attività di disturbo, perché credeva che noi avessimo risolto la questione, ma così non era, (inc.) a questo punto lui con un'altra persona ARENA Carmine e Messina Salvatore fece fare delle attività di disturbo nei confronti dei cinesi, a questo punto siamo subentrati io e Eugenio e lo stesso BLASCO, di notte e di giorno, perché lui andava a disturbare sostanzialmente di notte, poiché è un locale dove ci vanno tutti quelli che o lavorano sulla prostituzione o quelli che lavorano sulla droga albanesi sostanzialmente, anche italiani, però sono albanesi quelli che vanno in quei posti lì.

In definitiva, la complessiva valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, da quelle puntualmente riscontrate, lascia emergere che BLASCO, VALERIO e SERGIO non hanno attribuito la gestione formale del locale Cartagena ai due soggetti di nazionalità cinese ma che essi, dopo un primo periodo - certamente collocabile nel settembre 2011, data in cui è captata la telefonata tra Brugnano e tale Mimmo, che segna il momento in cui si ha la certa presenza del VALERIO nel locale - in cui hanno portato avanti trattative per l'acquisizione della gestione prestando anche un'interessata protezione ai due cinesi nei confronti di altri esponenti del sodalizio, hanno poi preso con la forza il locale, gettando, addirittura nella paura uno dei due titolari, costretto a fuggire via da Reggio Emilia senza alcun compenso. L'interessata protezione, sia pure economicamente remunerativa per il gruppo dei calabresi e la prevaricazione esercitata nei confronti dei due soggetti cinesi elidono, in radice, la configurabilità di una responsabilità degli imputati per il reato a loro ascritto al capo 44bis, così come formulato, inserendosi, la protezione, in un cotesto di trattative non sfociate in una definitiva gestione occulta, e rappresentando la successiva prevaricazione (già in animo da parte del VALERIO) una condotta preclusiva di un'accettazione volontaria richiesta per la punibilità del concorrente nel delitto in esame. A carico di BLASCO, VALERIO e SERGIO possono, forse, ipotizzarsi dunque altre ipotesi di reato (estorsione) ma non quella loro contestata, che presuppone una volontaria attribuzione ed una corrispondente volontaria accettazione dell'intestazione del bene. La clausola di sussidiarietà della norma asseritamente violata lo impone.
Alla luce delle argomentazioni esposte, va dunque pronunciata sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

Anche quanto alla contestazione (capo 44) relativa al reimpiego di denari di provenienza illecita che ZHANG e TANG avrebbero effettuato per conto di BLASCO, VALERIO e SERGIO, l'istruttoria non ha messo in luce prove idonee a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la loro penale responsabilità.
Sul punto, i soli dati certi, siccome riferiti da VALERIO, sono rappresentati, da un lato, che il locale avesse una gestione "in utile" derivante, in particolar modo, dalle macchinette ivi

installate e che, dall'altro, venisse in qualche modo impiegato il denaro proveniente dalla falsa fatturazione.
Questo dati, tuttavia, vanno combinati con l'ipotesi d'accusa, che descrive una condotta che si sarebbe esplicata nel periodo compreso tra il luglio del 2011 e il maggio del 2012. In questo ampio lasso temporale sono compresi sia il periodo rispetto al quale non vi è prova di una "ingerenza" di BLASCO VALERIO e SERGIO nella gestione (collocabile a partire dal settembre 2011) sia il periodo successivo al gennaio 2012 in cui i tre si sono impossessati con la forza del locale facendo addirittura fuggire uno dei due cinesi.
Sulla base di questi presupposti va innanzitutto escluso che i due imputati abbiano reimpiegato denari derivanti dalle illecite attività commesse da BLASCO, VALERIO e SERGIO nella prima delle fasi temporali indicate, per l'ovvia ragione che non vi è prova della loro ingerenza nella gestione. Analogamente, deve essere esclusa qualsiasi responsabilità dei due imputati per il periodo successivo alla acquisizione forzosa: dopo quel momento, infatti, uno dei due soggetti cinesi era scappato intimorito, mentre l'altro era rimasto come "mera figura", intrattenendo un'altra trattativa con i calabresi, quella relativa al bar 2000. Resta dunque la fase centrale del rapporto, caratterizzato dalle trattative favorite dalla attività di protettorato posta in essere dal gruppo dei tre calabresi. Rispetto ad essa potrebbe in effetti ipotizzarsi la condotta contestata. Tuttavia le prove acquisite non consentono di giungere a tale giudizio, innanzitutto perché il riferimento del collaboratore alla falsa fatturazione, come prova della provenienza illecita urta con il dato immediatamente prima riferito dallo stesso collaboratore circa la gestione in utile del bar grazie, in particolare, alle slot machine e non può, pertanto, in assenza di puntuale riscontro, fondare piena prova della provenienza illecita dei denari. In secondo luogo le prove non hanno comunque fornito adeguata dimostrazione della consapevolezza, da parte dei due imputati, della eventuale provenienza illecita dei denari impiegati.
Per queste ragioni deve essere dunque pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, più favorevole agli imputati.

Alla pronuncia segue l'ordine di dissequestro e di restituzione agli aventi diritto del denaro sequestrato in occasione della esecuzione dell'attività di perquisizione personale e locale effettuata nei confronti TANG Jianyao e di ZHANG Jianyong,

2 CAPI 58-58bis

Intestazioni fittizie delle società B&V COSTRUZIONI S.r.l. e ANPA COSTRUZIONI S.r.l.

Ai capi in esame viene contestata la fittizia intestazione delle società B&V COSTRUZIONI s.r.l. e dell'ANPA costruzioni s.r.l. che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio avrebbero effettuato in capo al figlio del primo, BLASCO Antonio.
I capi vengono trattati unitariamente per ovvie ragioni legate alla identità delle prove assunte.

Il Maresciallo Veroni Emilio, all'udienza del 5.10.2016, ha riferito che sebbene le quote delle due società fossero formalmente intestate a BLASCO Antonio, l'effettiva gestione era in capo a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio: *"Diciamo che a BLASCO Antonio venivano demandate tutte quelle attività di firma di assegni, deposito titoli... comunque era un mero esecutore di ordini da parte del padre Gaetano e di VALERIO Antonio"*, *"Diciamo che, come*

ho detto, la quasi totalità delle intercettazioni telefoniche dimostra questo, nel senso che è sempre BLASCO che dà disposizioni o alla segretaria Karima o ad altri soggetti, che determina l'operatività di queste due società". In altri termini, *BLASCO Antonio non decideva assolutamente. Per lo più stazionava in ufficio insieme alla segretaria Baachaoui Karima, però diciamo che tutte le decisioni venivano prese direttamente da BLASCO e VALERIO con Karima, che aveva anche le capacità tecniche per gestire l'attività, e Antonio era strumentale al compimento di queste operazioni, perché era necessaria o la sua firma o la sua presenza in alcuni atti di ordinaria amministrazione dell'impresa. Però non decideva assolutamente.*

La finalità della fittizia intestazione emergerebbe, secondo la tesi d'accusa, dalla telefonata registrata al prog. 15822 RIT 2931/2011, intercorsa tra COLACINO Michele e BLASCO Gaetano, durante la quale il primo si lamentava dell'avvenuto "blocco" di una sua società, a causa della presenza, nella compagine sociale, del padre che aveva riportato alcune condanne. BLASCO Gaetano, sul punto, consigliava all'interlocutore di escludere il padre dalla società e creare una società unipersonale intestata solo alla moglie, come aveva fatto lui con suo figlio, BLASCO Antonio, appunto. Sempre in merito alla finalità dell'intestazione delle società BLASCO Antonio veniva captata la telefonata registrata al prog. n. 638 RIT 306/ 2012, in cui BLASCO, ha spiegato il teste, *"sta parlando con la segretaria Karima e le dice di avere appositamente inserito il figlio nella società per pulire il suo nome e così riprendere a lavorare."*

2.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

All'udienza del 12.10.2017 il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ha reso dichiarazioni in ordine ai due capi di imputazione in esame. Si tratta di un contributo conoscitivo importante, in quanto proveniente da uno dei due autori della condotta che, nel rendere dichiarazioni confessorie, ha chiamato in reità anche il computato BLASCO Gaetano.
Il collaboratore ha, nella sostanza, confermato la fittizietà delle intestazioni delle due società che venivano utilizzate quali cartiere per l'attività di falsa fatturazione (cfr. capi 160 e 161). L'ANPA era una società che si occupava di false fatturazione e veniva utilizzata sia da BLASCO che da VALERIO, pur non essendo socio. Dal punto di vista formale VALERIO non ha saputo dire a chi fosse intestata la società, ma dal punto di vista fattuale era uno strumento nelle sue mani e in quelle di BLASCO per lo svolgimento dell'illecita attività. Quanto alla B&V, VALERIO ha riferito che era una società che lui e BLASCO avevano costituito insieme. In tal senso, ha riferito il VALERIO, le dichiarazioni rese sul punto da Baraku Valbon sono da ritenersi veritiere:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Rimangono quattro capi imputazione che riguardano una medesima attività. In particolare che cosa può dirci in più, perché ne ha già parlato e valuterà il Collegio, mi riferisce ai capi di imputazione 58 e 58 bis, in cui è contestata la intestazione fittizia della B&W Costruzioni e della Anpa Costruzioni. Delitto commesso in concorso tra BLASCO, VALERIO, in entrambi i casi con BLASCO Antonio, figlio di BLASCO Gaetano. Se lei conferma la natura di queste società?
IMPUTATO VALERIO – Sì, confermo, perché la B&V l'abbiamo costituita appositamente io e BLASCO, con volontà del padre sul figlio, quindi sulla B&V sì. Invece sull'Anpa era una

questione prettamente sua, però la prestavamo per le false operazioni inesistenti, quindi falsa fatturazione...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prettamente sua, come uso?
IMPUTATO VALERIO – Prego?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nel senso che lei consentiva che questa società venisse usata direttamente ed esclusivamente da BLASCO, oppure lei non c'entra niente?
IMPUTATO VALERIO – Nell'Anpa io, a livello di società, non c'entro niente; però, a livello di falsa operazione inesistente, quello sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma anche nella B&V?
IMPUTATO VALERIO – Si facevano le false fatturazioni e si usava Anpa. Tutto quello che era nell'Anpa, come cespiti diciamo, io non c'entravo nulla, era una società sua; però, come falsa fatturazione, come operazioni diciamo truffaldine, in quello c'ero pure io.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci distingua sempre società sua, nel senso, perché abbiamo gli atti, lei intende come controllo, come imputazione, come gestione, oppure come titolarità formale? Perché noi contestiamo la titolarità formale a BLASCO Antonio, compariva lui.
IMPUTATO VALERIO – Signor Pubblico Ministero io non so che cosa si configura a livello...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci dica i fatti. Quando lei dice titolare...
IMPUTATO VALERIO – Sull'Anpa la società è sua, i mezzi che passavano dal consorzio all'Anpa, i mezzi che aveva sullo GB o BMV, che sono tutte società sue e li passava sull'Anpa, erano sue, io non c'entravo nulla. Sulla falsa fatturazione, sui prestiti, sulle usure e tutto quanto, io c'entravo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mentre nella B&V è una costituzione proprio voluta insieme?
IMPUTATO VALERIO – È stata voluta insieme. Siccome lui aveva avuto il problema della BMV ed era in corso, con BLASCO, Marino e Baracu, quello che è venuto poi a testimoniare, ma c'era un altro socio di Baracu, che è Marino, Marino Antonino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È corretto quello che ha detto sulla B&V?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì.

2.2. L'esame dell'imputato BLASCO Gaetano

Sulla fittizietà della intestazione si è dimostrato remissivo anche il **BLASCO**, il quale, tuttavia, ha negato di avere intestato al figlio le società per la finalità contestata, ma solo per fare fronte alla elevata esposizione debitoria che gli impediva l'accesso al credito bancario.

Nel corso dell'esame al quale egli si è sottoposto all'udienza del 30.5.2017 egli ha, infatti, dichiarato:

"SIG. BLASCO G. – E dopo un po' di tempo costituisco la B&V, la B&V di BLASCO Antonio verso il 2012. E in più l'ANPA Srl, sempre di BLASCO Antonio. L'ANPA Srl era unipersonale. Questa ANPA Srl, io l'ho costituita su suggerimento dell'ingegnere Russo, poi le spiegherò anche il perché. Perché, riguardo a questa società, voglio precisare che non sono intestate a mio figlio per eludere le misure di prevenzione.
AVV. DIF. FACENTE – Perché le ha intestate a suo figlio?

SIG. BLASCO G. – Perché in quel periodo non avevo – le spiego il perché – nessun procedimento penale in corso, ma perché ero pieno di debiti e le banche non mi facevano più affidamenti. In più mio figlio aveva preso le certificazioni del centro ...(incomprensibile)... Siccome, per lavorare con l'ANPA COSTRUZIONI, io non potevo più neanche fare questo tipi di lavoro, innanzitutto perché non avevo il DURC, per questi debiti non mi davano il DURC, non potevo più lavorare; secondo, non potevo neanche prendere le certificazioni, perché non ero qualificato. Mio figlio aveva preso il diploma da geometra e, su interesse dell'ingegner Russo, che lavorava sempre con me per farci i disegni di queste strutture, mi ha consigliato di fare prendere le certificazioni a BLASCO Antonio. E per questo ho cercato di fargli intestare l'attività, a mio figlio, l'ANPA COSTRUZIONI.
(...)
AVV. DIF. FACENTE – Se ho capito bene, signor BLASCO, lei dice: Di fatto gestivo io questa società, ma l'ho intestato a mio figlio perché ero pieno di debiti, quindi il fine è un altro.
SIG. BLASCO G. – Sì."

2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sotto il profilo della materialità del reato, le convergenza delle dichiarazioni confessorie dei due imputati trova, ove necessario, un'oggettiva e solida conferma nelle conversazioni telefoniche intercettate (indicate in elenco nell'allegato depositato all'udienza del 12.10.2016), che danno conto della sussistenza della materialità della condotta contestata ed ammessa da entrambi i computati. Dette telefonate, incontestate nei loro contenuti, dimostrano infatti che le società B&V ed ANPA erano affidate alla completa direzione e gestione di BLASCO Gaetano e di VALERIO Antonio, e che BLASCO Antonio - che per altro aveva da pochi mesi compiuto la maggiore età in quanto nato il 5.5.1992 - sebbene fosse intestatario dell'intero ammontare delle quote societarie era privo di qualsiasi potere direttivo, prestando la propria attività esclusivamente seguendo le direttive impartite dal padre.

Anche nella perizia contabile sono riportate puntualmente alcune delle telefonate rilevanti (pagg. 1140 a 1181) che qui si non occorre richiamare nel loro dettaglio, stante la loro eloquenza e la forza delle prove complessivamente acquisite.

A tale proposito va puntualizzato che in questo quadro probatorio si inseriscono, in termini perfettamente aderenti, non solo le dichiarazioni rese da Baraku Valbon che, pur avendo riferito in relazione a fatti diversi da quelli per cui ora si procede, ha espressamente parlato della attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO mediante le due società in esame (cfr. cap. VI), ma anche le dichiarazioni di Cerri Brenno, vittima dell'estorsione contestata al capo 54 (cfr. cap. VII) originata da alcuni lavori edili che aveva affidato alla B&V Costruzioni S.r.l., rapportandosi, tuttavia, esclusivamente con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio e non certo con il giovane BLASCO Antonio.

A completare l'oltremodo solido quadro probatorio, vi sono gli accertamenti effettuati in ordine ai capi 160 e 161 (cfr. Cap VIII) che dimostrano, senza tema di smentita, la titolarità delle società in capo a BLASCO Gaetano e al VALERIO.

Ciò posto, dunque, la prova della penale responsabilità passa esclusivamente attraverso la dimostrazione della finalità perseguita dagli imputati.

Allo scopo, occorre innanzitutto mettere in luce come i loro trascorsi criminali e la loro risalente appartenenza alla criminalità organizzata (cfr. cap. XIII e sentenza del parallelo rito abbreviato), sia pure non sempre sfociata in sentenze di condanna (cfr. indagine Scacco Matto), rende manifesta la concreta possibilità che essi entrassero nel mirino delle indagini e delle decisioni della Autorità giudiziaria e che fossero destinatari di misure di prevenzione e di provvedimenti ablatori.
Riprova di ciò sono le conversazioni sopra riportate, chiaramente dimostrative di come i due imputati, qui in particolare il BLASCO, individuassero nella intestazione fittizia lo strumento tramite il quale lavorare al sicuro dal rischio di provvedimenti ablatori secondo una strategia collaudata da tempo all'interno del gruppo, così come si avrà modo di apprezzare nel prosieguo della trattazione del presente capitolo.
Va dunque pronunciata sentenza di condanna nei confronti di entrambi gli imputati.

Le argomentazioni esposte allorquando si è in generale parlato del reato in esame e della sua compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 416bis I c.p, giustificano il riconoscimento della sussistenza di detta aggravante, essendo quelle argomentazioni perfettamente trasponibili al caso di specie, posto che, come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161, le intestazioni fittizie in esame erano strumentali proprio alla creazione di un sistema finalizzato alla falsa fatturazione e alle frodi fiscali capace di determinare, grazie al fitto intrecciarsi dei sistemi di falsa fatturazione orchestrati dai diversi imputati, un'illecita accumulazione di ricchezze da parte degli esponenti del sodalizio in una spirale potenzialmente senza fine e, allo stesso tempo, di incrementare la capacità del gruppo di penetrare nell'economia locale grazie alla disponibilità di risorse economiche ottenute illecitamente e in spregio alle regole della leale concorrenza da reimmettere sul mercato.

3. CAPI 70 *bis*- 70 *ter* -70 *quater* -70 *quinquies*

I capi di imputazione in esame sono accumunati dal fatto che hanno ad oggetto asseriti trasferimenti fraudolento di valori che SILIPO Antonio avrebbe effettuato agli imputati che, consapevoli della sua finalità criminale, avrebbero accettato l'apparente, illecito trasferimento.
Oggetto della condotta sarebbero, in particolare, le seguenti quote societarie e i seguenti cespiti mobiliari e immobiliari:
- le quote societarie della GLOBAL GROUP Srl - e degli elementi costituenti il patrimonio aziendale - esercente attività di trasporto merci movimento terra vendita di materiale inerte (Capo 70 bis);
- le quote societarie della EDILPROGRESS Srl e dei cespiti mobiliari ed immobiliari, dell'avviamento, che ne costituiscono patrimonio, esercitante l'attività di esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici, edilizia in genere (Capo 70 ter);
- le quote societarie (pari al 99%) della S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl - e degli elementi costituenti patrimonio aziendale, compreso il ramo d'azienda acquisito dalla GLOBAL GROUP Srl il 3.4. 2014 - esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali inerti (Capo 70 quater);
- gli immobili e i terreni censiti nel catasto del Comune di Cadelbosco di Sopra (Capo 70 quinquies).

Va innanzitutto premesso che l'istruttoria non ha in alcun modo toccato i fatti di cui ai capi di imputazione in esame.
Gli unici dati probatori specifici su cui poter effettuare un ragionamento probatorio sono quelli forniti dalla perizia contabile e quelli, pacifici, relativi ai rapporti familiari intercorrenti tra gli imputati.
Ad essi si aggiungono, su un piano più ampio, quelli desumibili dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e da altri capi di imputazione coinvolgenti, in particolare, SILIPO Floriana.
E' dunque su questi unici elementi che il Tribunale deve procedere al vaglio della responsabilità penale degli imputati.

3. 1. CAPO 70bis

In ordine al capo 70bis. gli accertamenti tecnici esperiti dai periti contabili hanno, incontestabilmente messo in luce:
a) la coincidenza della sede legale della società con la residenza di SILIPO Antonio che risulta essere sita in Cadelbosco di sopra (RE) Viottolo Belpoliti nr. 5 cap 42023 (RE);
b) la mancanza di reddito di SILIPO Floriana all'atto della costituzione della società. Ed invero alla data di costituzione il capitale sociale, pari a Euro 10.000, risultava equamente ripartito tra SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, entrambi figli di SILIPO Antonio. Ai sensi dell'art. 2454 c.c., i soggetti appena menzionati provvedevano al versamento del 25% dei conferimenti in denaro. pari a Euro 2.500. Pertanto. in sede di costituzione, la compagine sociale della Global Group Srl risultava così composta:
- SILIPO Francesco, quota pari al 50%;
- SILIPO Floriana, quota pari al 50%
c) i soci formali risultavano poco più che maggiorenni alla data di costituzione della società in parola.

3.2. CAPO 70ter

Quanto al reato contestato al capo 70ter, gli accertamenti peritali svolti non hanno, invece, permesso di acclarare significativi elementi indizianti di una responsabilità concorsuale di costoro, non essendo emerso alcun elemento da cui possa desumersi una ingerenza di SILIPO Antonio nella gestione amministrativa della Società, al di là della possibile inadeguata capacità reddituale di Martino Rosario e di Abruzzese Palmina, ma non anche di Martino Paolo (cfr. perizia pag. 1195).

3.3. CAPO 70quater

Quanto al capo 70 quater, sono innanzitutto emerse alcune intercettazioni dalle quali emerge come SILIPO Antonio impartisse istruzioni a tale Paola, che rispondeva da una utenza intestata a S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl. Nell'ultima conversazione che si va ad indicare, è lo stesso SILIPO Antonio ad utilizzare una utenza intestata a S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl.

Va poi segnalata, ancora una volta, l'acclarata incapacità reddituale della figlia SILIPO Floriana.

- prog. n. 1004 RIT 402/12

"PAOLA: SFR Buongiorno.
SILIPO: Paola, sono io."
PAOLA: Si.
SILIPO: Ascolta, guarda che sta venendo Gilbertini che voleva tutte quelle cose lì firmate..
PAOLA: Ah, io non fatto niente, perché c'è stato quel discorso là.
SILIPO: Allora preparameli subito, preparameli, che mi prendo un'ora di tempo mi prendo.
PAOLA: No, ma Antonio, ma è che le dobbiamo fare insieme, perché io non so cosa..
SILIPO: Allora, dimmi cosa c'è da fare, dimmi dai che così..
PAOLA: C'era da fare una relazione su.., sul lavoro fatto, io però non so neanche da che parte partire, eh?!
SILIPO: La relazione li va fatta...noi ditta, scrivi, noi specializzati in palificazione..
PAOLA: Allora, dunque noi..
SILIPO: specializzati in palificazione, vedendo il lavoro con delle falde..
PAOLA: cedendo..
SILIPO: cioè sondando, sondando..
PAOLA: allora sondando..
SILIPO: con prove geotecniche, da nostri macchinari.
PAOLA: con prove geotecniche..
SILIPO: con nostri macchinari..
PAOLA: con nostri macchinari..
SILIPO: abbiamo, abbiamo scoperto che c'era una falda d'acqua. cioè esisteva una falda d'acqua, esisteva, a tal punto di voler, voler scavare questa falda sott'acqua e di salvare, di salvare, il fabbricato esistente, a cui .
PAOLA: un attimo, abbiamo eseguito uno scavo per salvare il fabbricato..
SILIPO: esistente..
PAOLA: esistente..
SILIPO: per cui..
PAOLA: Mh.
SILIPO: vista l'urgenza di palificare..
PAOLA: urgenza di palificare..
SILIPO: con palificate di 12 metri lunghi sottoterra.
PAOLA: palificate di 12 metri lunghi sottoterra..
SILIPO: Sottoterra, con un preventivo dovuto alle fatture, adesso prendi poi l'importo, l'imponibile..
PAOLA: Mh.
SILIPO: e fai non so 50 metri di palificate.
PAOLA: Si.
SILIPO: e dividi quella cifra lì più IVA.
PAOLA: Mh, ok.

SILIPO: Da nostro riscontro.., da nostra.., da parte di nostra serietà, vedi quello che eh, emettiamo garanzia dovuta al momento del bisogno, insomma poi gliela giri, la intorti anche te un po', no?!
PAOLA: Mh, dai, adesso, provo a buttarla giù, boh!
SILIPO: La prepari che mi prendo un'ora di tempo, gli prepari tutto gli prepari.
PAOLA: Eh, però volevano oltre a questo, volevano anche delle foto.
SILIPO: Allora, prendi..
PAOLA: Io le foto non..
SILIPO: prendi delle foto di palificazioni, tiri via..perché ci sono, ci sono, ok?!
PAOLA: E dove?
SILIPO: Sul computer, sul computer, ditte specializzate in palificazione sottoterra.
PAOLA: Mh, ok.
SILIPO: Allora, prendi le foto, prendi, e fai delle foto in delle recinzioni, senza che si vede il numero civico..
PAOLA: Sì, sì, senza che si veda niente.
SILIPO: Oh, brava.
PAOLA: Ok, va bene, dai adesso ci provo poi al limite ti chiamo, va bene.
SILIPO: Va bene.
PAOLA: Ciao.
SILIPO: Ciao."

prog. n. 1005 RIT 402/12:
"SILIPO: Pronto?
PAOLA: Te lo posso leggere un attimo, o sei impegnato?
SILIPO: Dimmi, dimmi.
PAOLA: Allora, io ho messo: nel mese di giugno la scrivete Trasporti Commercio, va beh, SILIPO Srl, Ditta specializzata in palificazione di terreni, di seguito chiamata ditta appaltatrice, è stata incaricata dalla Reggiana Gourmet, di seguito chiamata ditta committente, a verificare la presenza di falde d'acqua site sotto il fabbricato, ubicato in Bagnolo in Piano, Via Ferraris, Zona Industriale.
SILIPO: Va bene, va bene.
PAOLA: Poi la ditta appaltatrice ha provveduto immediatamente ad effettuare prove geotecniche con l'utilizzo di macchinari idonei ed è stato riscontrato l'effettiva presenza di una falda di acqua posta sotto al fabbricato. Successivamente, vista l'urgenza dell'intervento, abbiamo provveduto ad effettuare immediatamente il seguente lavoro: taglio con clipper con operatore, scalpellature di cemento con ferro, compreso di smaltimento nelle apposite discariche, scavo di terra con palificazioni di palificate lunghe 12 metri, per complessi metri lineari 1.902 come da nostre fatture emesse n. 3 e n. 4. In data 4 giugno le parti hanno stipulato un contratto di appalto regolarmente rispettato, infatti la ditta appaltatrice ha terminato i lavori entro la data prevista dal contratto, cioè il 20 luglio 2012.
SILIPO: Va bene così, dai.
PAOLA: Va bene? Oh, non è lunghissima, però io non sapevo più cosa scriverci.
SILIPO: No, va bene, va bene.
PAOLA: Mh, Ok, va bene.

SILIPO: Fai quelle foto lì anche e a posto.
PAOLA. Eh io ne ho stampata una, io spero che vada bene, io non..
SILIPO: Dopo la vedo, la vedo io.
PAOLA: Eh, esatto, ok.
SILIPO: Ok?
PAOLA: Ciao.
SILIPO: Ciao a dopo, ciao."

- prog. n. 3 RIT 401/12
"CIPRIANI: Pronto?
SILIPO: Chi è Pietro?
CIPRIANI: Si.
SILIPO: Ciao Pietro, Antonio SILIPO.
CIPRIANI: Ah ciao.
SILIPO: Come andiamo? Andiamo bene?
CIPRIANI: Ma siamo andati meglio devo dire, è un periodo molto del cavolo, per cui .
SILIPO: Eh beh, eh sì, ah si.
CIPRIANI: Mh.
SILIPO: Allora ti voglio dire, ti ho telefonato per questo..
CIPRIANI: Dimmi.
SILIPO: ti voglio..,siccome io sto..
CIPRIANI: Tu come stai, innanzitutto?
SILIPO: Ma non c'è male, sto tribolando sotto e sopra, però io penso sempre insomma di aiutare, di vedere e di risolvere.
CIPRIANI: mh, mh!
SILIPO: Allora, io ti ho chiamato perché io sto trattando dello stabilizzato di porfido di Trento, sto trattando. Allora, ti volevo dire, se tu riesci a vendere questo stabilizzato di porfido, va bene, perché lo devo pagare questo stabilizzato..
CIPRIANI: Si.
SILIPO: trovavamo una quadra, trovavamo, io ti scarico lo stabilizzato a te, tu mi ricarichi la sabbia a me, per dire, e troviamo una quadra uno per chiudere il vecchio debito secondo per avere una collaborazione, dove io ti do del materiale e del capitale, e tu mi dai anche del materiale e del capitale, dove lavoriamo in sintonia e sicurezza di quello che si dice e di quello che si fa, hai capito?
CIPRIANI: (inc.).
SILIPO: Guarda..
CIPRIANI: Fammi capire, cioè bisogna che ci vediamo, che ne parliamo..,adesso sono..,sono..
SILIPO: Allora.
CIPRIANI: parliamone, io devo innanzitutto trovare il canale per smaltire il tuo, cioè quindi vendere il tuo, perché..
SILIPO: Come io anche il tuo, come il tuo anche il tuo.
CIPRIANI: e credi che..,e credi che io sto facendo fatica a vendere il mio e non so come tu riesci..

SILIPO: Beh, ti dico io.., allora collaborando insieme, una mano lava l'altra, perché io il tuo riesco a pizzarlo in qualche posto, e a te ti piazzo il mio, perché io a Bologna ne sto vedendo tanto di quello lì, a Bologna.
CIPRIANI: Ah, ascolto, bisogna che ci vediamo, parliamone a quattr'occhi.
SILIPO: Però giustamente io dovrò creare una situazione dove io scarico da te e carico da te, carico:.
CIPRIANI: Ah, ah, ah.
SILIPO: Hai capito?
CIPRIANI: Ho capito, ho capito, la cosa più..più importante intanto che in teoria, da me non si potrebbe scaricare, ma non per altro, perché quello lì è una cava solo in uscita, quindi se... finché scarico le dieci camionate di ghiaia che posso dire che mi servono per fare man.., cioè bisogna trovarla da furbi, anche per non andarmi io a trovare dei casini, nel senso che lì non è una cava, è un bosco, è una cava in un bosco, e lì in teoria è solo materiale in uscita, unidirezionale.
SILIPO: Te lì devi trovare una quadra, di dire questo materiale che mi serve a me per la strada, mi serve, in questo inverno.
CIPRIANI. Eh (inc.) eh ho capito, cioè sì, ben detto, finché è un quantitativo giustificabile ci può stare.
SILIPO: Il mio e quello che ti sto telefonando oggi, e mi sono ricordato di voi, va bene, mi sono, anche se non c'entro niente ai fatti, capiscimi, va bene, però io mi accollo il problema di aiutarvi, ok? Eh! Io, praticamente, questo qui è un ruscello di continuo che io possa avere, possa.
CIPRIANI. Hai già un'idea più o meno di numeri, perché io mi devo rendere conto anche di..
SILIPO: Io nei numeri sono infinito, nel numero, sono.
CIPRIANI: Ah, va beh.
SILIPO: Quindi, problemi..
CIPRIANI: No numeri a che pre..no scusa non mi son capito, cioè a quanto eventualmente tu pensi di poter far arrivare lì il tuo materiale.
SILIPO: Allora ascoltami un attimo, io a Bologna, a Bologna, perché lo carichiamo a Trento, lo carichiamo, tu cosa stai facendo della sabbia, tu?
CIPRIANI. Ma io c'ho il solito prezzo, quello che ti facevo allora.
SILIPO: Cos'era qua..qua.., cinque... quattro e cinquanta, cos'era?
CIPRIANI: Era sei in condizioni normali, a scendere in base ai quantitativi ritirati, no, no io ho mantenuto i prezzi, non sono mai arrivato ai 4 dei miei colleghi.
SILIPO: 6 euro, 6 euro a tonnellata.
CIPRIANI: Ora a tonnellata poi chiaramente, se mi ritiri un tot di materiale riconoscevo un po' di sconto.
SILIPO: Arrivavi a 5.
CIPRIANI. Beh, insomma con pagamento immediato, sì.
SILIPO: Arrivavi a 5, va bene.
CIPRIANI: Pagamento immediato, eh!
SILIPO: Siccome, siccome quello lì lo pago perché mi dannol'opportunità insomma di farmi pagare dai frantoi di Bologna, poi io gli giro il pagamento a loro, a me mi costa 8 euro quel materiale lì mi costa, però io, te, qui francocantiere, francocantiere va bene, te lo posso

portare anche a 11 euro, te lo posso portare, ok?! Francocantiere, a te però, io a Bologna lo sto vedendo a 12 euro, 12 a Bologna, quindi da lì troviamo la quadra, come scontare e andare avanti, di avere un continuo.
CIPRIANI: Io poi ne sa più anche mio fratello di numeri, dai vediamoci, ho detto, cioè vediamoci e ne parliamo, io..
SILIPO: Bene, bene, allora io però decidetevi perché giustamente..
CIPRIANI: Eh, va beh.
SILIPO: o mi accollo un frantoio che devo dare una continuità, o mi accollo voi, va bene, per avere, insomma, per pareg-giare queste situazione.
CIPRIANI. Dimmi tu quando vuoi che ci vediamo, insomma ci incontriamo.
SILIPO: Allora, il mio piacere, io la sabbia so com'è, quindi problemi non me ne faccio.
CIPRIANI: Per me è sempre quella, la sabbia è uguale.
SILIPO: Bene, il mio..dovete venire per forza voi..
CIPRIANI. È un po' più bella perché lo sta dragando meglio.
SILIPO: Dovete venire per forza voi, così vi faccio vedere anche il materiale che ho qua. vi faccio vedere.
CIPRIANI: Dimmi quando ci vediamo..
SILIPO: Quando vuoi, per me anche domani.
CIPRIANI: Allora, ci sentiamo domani mattina, che ti confermo, non so sedevo andare a..a fare un giro di piacere nel pomeriggio, cioè di piacere.., devo fare un piacere a un amico.
SILIPO: Bene, il mio numero è sempre quello là, se non ce l'hai te lo ridò.
CIPRIANI: No, il cellulare tuo ce l'ho ancora.
SILIPO: Benissimo, benissimo, il mio numero è sempre quello.
CIPRIANI: Ti chiamo domani a metà mattinata dai.
SILIPO: perfetto, ti ringrazio, ciao Pietro.
CIPRIANI: Ciao, ciao.
SILIPO: Ciao.
RITA: Salve."

3.4. CAPO 70quinquies

In ordine al capo di imputazione 70quinquies i periti contabili hanno posto in luce non soltanto l'incapacità reddituale di Martino Marianna e di SILIPO Floriana, ma anche la mancanza di formali passaggi di proprietà tra Martino Marianna e SILIPO Antonio in relazione ai beni (pag. 1208).

3.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe

VALERIO Antonio ha parlato di SILIPO Floriana dicendo di sapere che essa faceva l'impiegata nella società del padre Antonio. Floriana era sempre presente in azienda e VALERIO la vedeva sempre muoversi in libertà all'interno. Pur non essendo in grado di dire se fosse fittizia intestataria di quote della Global Group s.r.l. e della SFL SCAVAZIONI (non conoscendo queste società ma solo la Cavalleria s.r.l. che sa essere intestata a terzi e non a SILIPO Antonio) il collaboratore ha riferito che SILIPO Floriana era in *"alle dipendenze"* di Antonio SILIPO e che il rapporto tra i due non era un rapporto alla pari perché le decisioni

erano tutte prese dal padre. Malgrado ciò, Floriana sapeva "dove mettere le mani" nelle cose del padre, essendone pienamente consapevole.

PRESIDENTE – Va bene, andiamo ancora un po' avanti. Questa è una posizione marginale, ma gliela chiediamo: la figlia di SILIPO Antonio, SILIPO Floriana la conosce?
IMPUTATO VALERIO – La vedevo sempre lì all'entrata, fungeva da impiegata, diciamo alla hall, la prima che trovavi era lei; c'era un'altra donna, che adesso non mi ricordo come si chiama. Vedevo sempre loro, all'entrata vedevo loro, quando si entrava nella reception.
PRESIDENTE – La SILIPO Floriana risulta intestataria di quote della società Global Group S.r.l.; conosce questa società?
IMPUTATO VALERIO – No, questa non la conosco.
PRESIDENTE – Sa niente sulla SILIPO Floriana, se avesse intestate società?
IMPUTATO VALERIO – Senta, faccio prima a dire che lei era lì nell'ufficio, faccendiava lì, faceva delle faccende, poi veniva nell'ufficio quando ce n'era bisogno, che noi eravamo all'interno e c'era da prendere della documentazione, ci portava il caffè. Era libera lì dentro di fare ciò che riteneva opportuno e quello che c'era da fare in virtù del momento, diciamo.
PRESIDENTE – La società SFL escavazione e trasporti?
IMPUTATO VALERIO – Non la conosco. Conosco La Cavalleria.
PRESIDENTE – Di chi è La Cavalleria?
IMPUTATO VALERIO – Di SILIPO. O la gestiva lui. Adesso, se è intestata alla Floriana o ad un figlio o ad un nipote, in tutta la verità...
PRESIDENTE – A lei risulta che SILIPO Antonio avesse intestate quote di società a suoi familiari?
IMPUTATO VALERIO – Sì, ma non una.
PRESIDENTE – La SILIPO Floriana era...
IMPUTATO VALERIO – Era alle dipendenze di Tonino.
PRESIDENTE – E quindi non era un rapporto alla pari ma era un rapporto di dipendenza; come fa a dirlo?
IMPUTATO VALERIO – Dipendenza, nel senso che era lì e chi comanda è Tonino lì dentro, ecco perché ho detto alle dipendenze. Se poi era dipendente, era socio, non saprei dire, però so che lei era lì dentro e sapeva dove mettere le mani, era padrona di ciò che faceva. Questo lo si capiva bene.

Dalle parole di VALERIO emerge, in altri termini, che SILIPO Floriana era un persona di fiducia del padre SILIPO Antonio. Lei, pur sempre sottoposta alle decisioni del padre dava esecuzione alle stesse, in un rapporto fiduciario profondo con lo stretto congiunto e tale da consentirle di "mettere le mani" liberamente e consapevolmente negli affari di quello.
L'accertamento della penale responsabilità di SILIPO Floriana per i fatti contestati al capo 73bis (cfr. Cap. VII) nonché il sicuro coinvolgimento nella detenzione di armi (cfr. Cap. XI) è il più sicuro riscontro alle affermazioni del collaboratore di giustizia.

A sua volta, GIGLIO Giuseppe all'udienza del 18.11.2016 ha affermato che SILIPO, sul finire degli anni 90, primi anni 2000, dopo il fallimento con la sua società di autotrasporti si era avvicinato a GRANDE ARACRI Nicolino e a SARCONE iniziando la sua attività criminale:

SILIPO Antonio era un imprenditore edile, ma dagli anni ottanta. Poi negli anni successivi, fine anni novanta, ha avuto la felice idea di mettere in piedi un'azienda di autotrasporti, dove ha acquistato diversi camion. Poi dopo qualche anno, perché non era in grado di gestire l'autotrasporto, perché è un po' complicato gestire una società di autotrasporti, dopo qualche anno gli andò male, e quindi fallì con la società di trasporti. E poi da lì prese piede... si avvicinò al Nicola Grande Aracri a Nicolino Sarcone e a tutti gli altri, e ha iniziato a fare recuperi, fatturazioni e quant'altro."

3.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.

Queste, dunque, le prove con le quali si deve confrontare il giudizio del Tribunale.

Dalle stesse, ed in particolare dalla valutazione congiunta dei dati positivi rappresentati dalla incapacità reddituale di SILIPO Floriana, dalla ingerenza attiva del padre Antonio nella gestione della società SFL Trasporti (siccome attestata dalle conversazioni telefoniche indicate) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, in ciò riscontato, in una prospettiva individualizzante, dalle prove ora indicate nonché dai fatti oggetto del capo di imputazione 73bis - che attesta non solo la costante presenza di Floriana nell'ufficio del padre all'interno del quale sa come muoversi ma anche dello stretto rapporto fiduciario instaurato con il padre tanto da coinvolgere la figlia nella sua attività usuraria - può dunque ritenersi accertata, almeno rispetto a SILIPO Floriana, la materialità dei fatti di reato contestati ai capi di imputazione in esame. Gli stessi, del resto, non devono essere letti e valutati singolarmente ma in una prospettiva complessiva, disvelatrice di una strategia realizzata da SILIPO per creare un complesso schermo protettivo idoneo a sottrarre i suoi beni a potenziali provvedimenti di tipo ablatorio. I beni oggetto dei singoli capi di imputazione sono infatti stati nel tempo intestati a stretti familiari di SILIPO Antonio (i figli Francesco e Floriana) che, in tale modo, ha potuto continuare a gestirli grazie allo schermo fittizio rappresentato dagli stretti congiunti che, al contrario, non risultano mai averne disposto in via esclusiva in termini positivi. Significativa di ciò è anche la coincidenza della sede legale della società Global Group con la residenza di SILIPO Antonio. Gli immobili oggetto del capo di imputazione 70quinquies, poi, sono stato oggetto dapprima di intestazione in favore della coniuge Martino Marianna – senza alcun formale passaggio di proprietà - e, poi, dopo la pacifica separazione, donati a Floriana, chiaro sintomo della volontà di SILIPO Antonio di sostituire l'originaria prestanome, oramai estranea alla famiglia, con altra certamente appartenente alla stessa e che godeva della sua piena fiducia.

Va significativamente sottolineato che la strategia criminale del SILIPO, così come emersa e qui ritenuta, è stata accertata con la forza della cosa giudicata, essendo la condanna inflitta a SILIPO Antonio e SILIPO Francesco divenuta definitiva.

Il sistema di intestazioni fittizie così creato trova dunque spiegazione nella finalità di sottrarre quei beni a possibili procedimenti di prevenzione, trovandosi il SILIPO nelle condizioni di poterne subire l'avvio.

In tal senso sono esplicative, innanzitutto, le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO che nel riferire della risalente vicinanza di SILIPO alla criminalità organizzata calabrese radicata a Reggio Emilia trova un solido riscontro anche nella testimonianza del Maresciallo Costantino che, all'udienza del 14.11.17, fornendo riscontri al narrato di VALERIO Antonio – quindi in

relazione a propalazioni accusatorie differenti - ha riferito anche in ordine alla figura di SILIPO Antonio: *"a riscontro di quanto dichiarato da VALERIO nell'udienza del 3 ottobre del 2017, relativamente all'iniziale vicinanza tra Brescia Pasquale e il gruppo di Dragone Antonio classe '43. In questa nota, sostanzialmente, riproponiamo le risultanze investigative che erano già state proposte dal mio ufficio con la nota finale nr. 189/1-146 del 12 giugno del 2013 e in particolare, a quanto riportato nel capitolo 1 che trattava l'inquadramento storico della presenza della 'ndrangheta cutrese in Emilia. In questo capitolo facevamo riferimento, diciamo, a degli interventi dell'associazione a tutela di alcuni imprenditori ritenuti fedeli. Particolarmente significativa per noi, tant'è che la ricostruiamo e la indichiamo all'interno di questo capitolo, è la sequenza di telefonate che si erano susseguite in seguito all'incendio di un muletto telescopico subito da Brescia Pasquale, avvenuto all'interno del cantiere della International Costruzioni S.r.l. di cui era titolare. Proprio in relazione all'incendio di questo muletto, Brescia si era rivolto a a SILIPO Antonio, il quale a sua volta aveva chiesto l'intervento di Antonio Dragone facendogli presente la faccenda. È interessante, diciamo, è uno stralcio di una conversazione che noi abbiamo riportato in quella nota che ho citato, nella nostra nota finale che ho citato all'inizio, nel corso del quale praticamente si parla di Brescia Pasquale, dice: "Pasquale Brescia, il costruttore, e gli hanno fatto a lui nemmeno i cani, è un cristiano a posto e vi conosce a voi, l'avete visto che è venuto a trovarvi". Dragone accettava di parlare con Brescia e alle 11.08 sempre del 3 marzo del 2004, Dragone ricontattava SILIPO anche per avere conferma sull'identità del danneggiato. Alle 12.47 Arabia Giuseppe riferiva che l'autore dell'incendio secondo le sue ricerche era Robertiechio, identificato in TURRA' Roberto. Le successive telefonate che poi noi riportiamo nella nostra nota, confermavano l'incontro fra Dragone Antonio classe '43 e Brescia Pasquale, il cui arrivo a Cutro veniva comunicato alle 19.12 del 5 marzo 2004 da SILIPO Antonio a Dragone Antonio classe '86. SILIPO riferiva che Brescia era giunto a Cutro e che poi aveva fretta di dover ritornare, quindi avrebbe voluto, diciamo, sbrigare in fretta la questione. Per altro, su questo episodio dell'incendio ha riferito anche il 22 di settembre del 2017 anche il Sostituto Commissario Caiazzo, qua in udienza, diciamo relativamente a questo aspetto.*

Ma v'è di più.
Analizzando gli sviluppi dell'indagine *GRANDE DRAGO* si è messo in luce un punto cruciale anche per la comprensione del presente processo: le peculiari relazioni tra gli appartenenti alla cosca e gli imprenditori cutresi operanti nel territorio reggiano. Le conversazioni intercettate nell'ambito di detta indagine ben evidenziavano la sottile linea di demarcazione tra costrizione e compiacenza da parte di alcuni imprenditori cutresi sedenti al nord, che promettevano fedeltà ai propri "estorsori" talvolta proponendosi essi stessi per il pagamento del "*dovere*", non tanto sentendosi costretti ma perché sapevano che dalla loro compiacenza avrebbero tratto vantaggio, sia di tipo economico sia di protezione mafiosa. Tra questi non solo GUALTIERI Antonio, ma anche SILIPO Antonio, di cui la attività spionistica aveva messo in luce la convinta ed incondizionata adesione alle richieste del clan DRAGONE (cfr. Cap III).

In definitiva la vicinanza alla famiglia DRAGONE e la protezione imprenditoriale ricevuta, ne hanno garantito la crescita economica e l'incremento del suo peso criminale all'interno del

sodalizio fino a occuparne ruoli di vertice anche in forza del definitivo avvicinamento a SARCONE Nicolino grazie al quale SILIPO ha potuto supplire ai fallimenti delle sue iniziative economiche grazie ai proventi derivanti dalle attività illecite, per lo più estorsioni e falsa fatturazione.
Il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato ne fornisce conferma.
Appare dunque oltremodo ragionevole ritenere che SILIPO fosse consapevole dell'impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni aziendali e dei cespiti immobiliari e della conseguente sussistenza delle condizioni ai aggredibilità del patrimonio mediante misure ablatorie di prevenzione.
La vicinanza di SILIPO Floriana a SILIPO Antonio non solo per ragioni familiari, ma per essere suo persona di fiducia, autorizzata a muoversi negli affari del padre, rispetto ai quali "sapeva dove mettere le mani", tanto da partecipare con lui alla commissione della attività illecita, addirittura maneggiando i denari e riscuotendo le rate delle pattuizioni usurarie (cfr. capo 72bis), elimina qualsiasi dubbio sulla sua reale consapevolezza del fine elusivo perseguito dal padre e da lei condiviso, nella comune volontà di evitare la ablazione delle ricchezze alla cui accumulazione essa partecipava in prima persona.

Va dunque affermata la penale responsabilità di SILIPO Floriana per i delitti a lei ascritti ai capi di imputazione 70bis, 70ter, 70quater, 70 quinquies.

Non altrettanto può invece dirsi con riguardo a ABBRUZZESE Palmina, MARTINO Paolo e MARTINO Rosario, atteso che la prova positiva della loro capacità reddituale, o la mera inadeguatezza della stessa, non affiancata da altri elementi probatori, insinuano il dubbio in ordine alla loro responsabilità, invece accertata in altra sede per gli stretti congiunti del SILIPO, coimputati nel medesimo reato (70ter). Rispetto a costoro, il canone di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone pronuncia assolutoria per non avere commesso il fatto.

Le ragioni esposte trattando in generale del delitto di cui ci si occupa, giustificano la ritenuta esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p non essendo revocabile che SILIPO Floriana agisse nella consapevolezza di agevolare, tramite il padre, la associazione della quale egli era esponente di spicco, posto che accettando di intestarsi beni del padre, SILIPO Floriana garantiva a quest'ultimo di continuare a perpetrare i suoi illeciti affari ed accumulare, al riparo da provvedimenti ablatori, ricchezze destinate ad essere reimmesse nel circuito illecito di azione del sodalizio in forza della sinergica azione dei suoi esponenti, così progressivamente aumentando la forza, il prestigio e la capacità del gruppo di infiltrarsi nella economia locale.

4. CAPI 85-88-88bis-88ter-89-89bis-89ter-89quater-89quinquies-89sexies-89septies-89octies-89novies-89decies-89undecies-89duodecies-89terdecies-209-211-212-212bis

Si procede in questa sede alla trattazione unitaria e sistematica di tutti i capi che riguardano la asserita attività di fittizia intestazione di attività, società, quote, beni strumentali facenti capo a VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, che costoro avrebbero effettuato grazie alla collaborazione compiacente di prestanome, individuati tra contigui al sodalizio (quali OPPIDO Raffaele), dipendenti (quali RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OPPIDO Raffaele, SALVATI Luigi, VALERIO Gaetano), prossimi congiunti (le mogli SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, i figli Giuseppe cl. 1986, Antonio cl. 1985, e ancora, BRAMANTE Carmine, VALERIO Gaetano e GULLA' Antonio) e finalizzate a sottrarre l'ingente patrimonio illecitamente accumulato ai provvedimenti ablatori oltre che a garantire ai veri titolari di continuare, dietro lo schermo protettivo dell'intestazione fraudolenta, a perpetrare attività illecita e di reimpiego. Proprio per questa ragione si affrontano in questa sede anche i delitti di reimpiego correlati alle società e alle attività oggetti degli specifici capi di imputazione

Le prove a carico direttamente riferibili ai capi di imputazione in esame sono rappresentate principalmente, dalla testimonianza del Maresciallo D'Agostino, che ha riferito in ordine alle indagini svolte, alla documentazione acquisita e alle intercettazioni captate, da quella del Maresciallo Pico, che ha deposto sugli accertamenti patrimoniali che i Carabinieri del ROS hanno compiuto nei confronti del cosiddetto "gruppo VERTINELLI", nonché dell'Amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, Dott.ssa Federica Zaniboni. Ad esse si aggiungono, da un lato, le propalazioni dei collaboratori di giustizia e, dall'altro, gli esiti della perizia contabile disposta dal Tribunale che ha proceduto alla analisi, puramente tecnica, della gran mole dei dati documentali acquisiti unitamente al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate.

Il contesto probatorio è tuttavia ben più ampio, comprendendo tutte quella vera e propria moltitudine di prove che, nel loro complesso, contribuiscono a delineare la figura dei fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, quali imprenditori mafiosi che, una volta superata l'ambiguità che li collocava sul crinale scivoloso intercorrente tra la figura dell'imprenditore vittima e quello dell'imprenditore colluso, hanno definitivamente, da anni, passato il confine assumendo una posizione di piena intraneità al sodalizio 'ndranghetista emiliano divenendo, insieme a GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio cl. 71, l'emblema del suo volto imprenditoriale.
Il tema è rimesso al parallelo giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato incentrato proprio sulla responsabilità dei fratelli VERTINELLI per il delitto associativo.
Nondimeno, l'accertamento dei reati fine in analisi assume una fondamentale importanza per delineare e comprendere, *funditus*, la figura e l'azione dei VERTINELLI, quali soggetti fondamentali per la vita e l'operatività del sodalizio.

Nell'approcciare l'analisi delle contestazioni loro singolarmente mosse, si deve prediligere una analisi sistematica, in quanto solo questo modo di procedere permette di comprendere la

ragione più profonda delle dinamiche ad esse sottese e, al contempo, di collocarle nella più ampia strategia criminale attuata dai fratelli VERTINELLI che, come detto, rappresentano, unitamente a GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio cl. 71, la massima espressione del profilo imprenditoriale del consorzio criminoso.
Per questa ragione, pur analizzando singolarmente i capi di imputazione in questione gli stessi verranno anche valutati in una chiave prospettica unitaria. Per ragioni sistematiche, in questa sede vengono trattati non solo i delitti relativi al trasferimento fraudolento di valori, ma anche quelli di reimpiego che ai primi si correlano.

4.1. La promiscuità delle società oggetto dei capi di imputazione in esame come riferita dall'Amministratore giudiziario e dai testimoni di Polizia giudiziaria

Nell'ottica di indagine indicata preme delineare, in via preliminare, i tratti caratterizzanti la situazione delle società oggetto delle contestazioni, riscontrati sia dall'Amministratore giudiziario dei beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, che dai testimoni di Polizia giudiziaria che hanno proceduto alle indagini sul punto, sarebbe a dire il Maresciallo D'Agostino (udienze del 19 e del 24 gennaio 2017) e il Maresciallo Pico (udienze del 24 e del 26 gennaio 2017)

All'udienza del 26.1.2017 è stata sentita Zaniboni Federica in qualità di Amministratore giudiziario delle procedure di prevenzione a carico di VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl.1962.
L'incarico le era stato conferito dal Tribunale di Reggio Emilia in seguito ai due sequestri di prevenzione emessi nei confronti di VERTINELLI Palmo (il primo) e di VERTINELLI Giuseppe cl.1962 (il secondo). Su sua sollecitazione veniva disposta un'estensione del sequestro nei confronti della società Secav Unipersonale s.r.l.

La testimone, sin dalle prime battute della sua deposizione ha sottolineato come nello svolgimento della propria attività aveva rilevato una situazione di pressochè totale promiscuità tra le varie società facenti capo a quello che ha definito come "gruppo VERTINELLI", specificando che nessuna delle società facenti parte dello stesso era totalmente autonoma, ma sempre funzionale al perseguimento di uno scopo preciso strumentale all'attività delle altre società e del gruppo unitariamente considerato.
Secondo la ricostruzione dell'Amministratore giudiziario – come si vedrà, completamente in linea con quanto riferito dai testimoni di Polizia giudiziaria – queste società si inserivano infatti in una sorta di gruppo, all'interno del quale "*ogni società della misura di prevenzione aveva un determinato scopo [all'interno del gruppo]. Non c'è una società che vive di suo, perché tutte sono nate o su emanazione di un'altra società, quindi con cessioni di rami d'azienda, oppure hanno uno scopo, per esempio assumere i dipendenti che poi vanno a servizio di altra società. Quindi la gestione è da considerarsi... non la gestione mia, ovviamente, perché io ho dovuto tenere separate tutte le varie società, ma la gestione precedente, la gestione VERTINELLI era quella che considerava le società come un tutt'uno di fatto*"
La indicata promiscuità, ha spiegato la teste, riguardava non solo le società del gruppo, ma anche società terze, avendo essa appurato che le scritture contabili erano, spesso, compilate in

modo non rispondente alle regole di una corretta amministrazione o di una rappresentazione veritiera di bilancio, individuando molteplici compensazioni tra fornitori e clienti nonchè plurimi elementi sintomatici di attività di falsa fatturazione, come riscontrata anche dalla Guardia di Finanza.
Gli elementi che dimostrerebbero secondo la teste, tale complessiva situazione sono molteplici e tutti indicativi di una gestione unitaria e promiscua delle società del gruppo secondo diverse declinazioni:
a) una promiscuità "di tipo fisico, materiale";
b) una promiscuità data dalla cessione di rami d'impresa da una società all'altra all'interno del "gruppo VERTINELLI";
c) una promiscuità relativa alla successione negli appalti;
d) una promiscuità relativa al pagamento di fatture da parte di società diverse da quelle a cui la faltura si riferisce;
e) una promiscuità in relazione al passaggio, senza soluzione di continuità, di lavoratori dipendenti da una impresa all'altra.

Per quanto riguarda la promiscuità di tipo fisico, l'Amministratore Giudiziario ha riferito che al momento dell'immissione in possesso delle varie società, era molto difficile, se non impossibile, distinguere con certezza quali beni appartenessero all'una o all'altra società: in via Galileo Galilei 33, a Montecchio, sede legale di EDILIZIA VERTINELLI, unità locale di IMPRESA VERTINELLI e unità locale di TOP SERVICE, erano conservati tutti i beni appartenenti a tali società, senza possibilità di dividerli per due ordini di motivi: la mancanza, a partire dal 2011, di regolari scritture contabili di TOP SERVICE e le successive cessioni di rami d'azienda o mere cessioni di beni, nonché la conservazione promiscua di questi beni all'interno dei capannoni. Questa promiscuità non era limitata ai soli beni depositati presso via Galilei, ma si estendeva anche alla documentazione delle diverse società ivi conservata, nonché ai beni strumentali utilizzati nei cantieri, mai sostituiti anche in caso di successione di imprese nei vari appalti *"In via Galileo Galilei, 33. Ci sono due capannoni, due fabbricati, per meglio dire: nel primo ci sono gli uffici di IMPRESA VERTINELLI e di EDILIZIA COSTRUZIONI; nell'altro capannone invece c'è un ufficio a piano terra che è di TOP SERVICE. L'ufficio a piano terra di TOP SERVICE è un ufficio senza computer, senza telefono, senza nulla. Quindi era più un ufficio di immagine piuttosto che un ufficio reale. Mentre all'interno... [...]All'interno invece degli uffici di EDILIZIA e di IMPRESA c'erano indistintamente tutta la documentazione, ho a computer tutta la documentazione sia di EDILIZIA che di IMPRESA, c'era documentazione contabile di MILLE FIORI, di MILLE FIORI SERVICE S.a.s., di tutte le altre società, tutto insieme. In più la proprietà degli immobili è di EDILIZIA VERTINELLI, EDILIZIA VERTINELLI che adesso si chiama EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI. La proprietà, le utenze invece erano tutte intestate a IMPRESA VERTINELLI, per esempio, pur essendo di proprietà di EDILIZIA VERTINELLI. C'è un contratto di comodato registrato all'ufficio del registro del quale non ho visione, vedo solo questo contratto di comodato" ... "Allo stesso modo anche, per esempio, sui vari cantieri, e mi riferisco al cantiere in via Pelaconi, 1, a Parma, quello del dottor Fontanella, sul quale magari torno dopo in maniera più approfondita, cantiere che è passata da IMPRESA VERTINELLI a OPERA alla SIME, un cantiere sul quale, per esempio, i beni*

strumentali o anche solo le impalcature non sono mai state spostate Beni che presumibilmente erano IMPRESA VERTINELLI, sono stati utilizzati indistintamente da OPERA e da SIME'

b) Per quanto riguarda le cessioni dei rami d'azienda fra società parte del cosiddetto "gruppo VERTINELLI", la teste ha richiamato diverse cessioni che hanno visto protagoniste tre società: EDILIZIA VERTINELLI, IMPRESA VERTINELLI e OPERA S.r.l.; la prima cessione si era avuta il 17.9.2010, quando EDILIZA VERTINELLI aveva ceduto a IMPRESA VERTINELLI il ramo autotrasporto, per un valore di 50.000 euro (di cui 5.000 di avviamento e 45.000 di autocarri). Il metodo designato per il pagamento era un assegno BPER, mai incassato da EDILIZA VERTINELLI e neanche addebitato sul conto di IMPRESA VERTINELLI: il credito era stato chiuso da EDILIZIA VERTINELLI solo il 31.12.2014 (data che torna più volte nell'analisi delle scritture contabili) attraverso un metodo che la testimone ha definito assolutamente non usuale: *"Se fossero società terze, se fosse stata una vera e propria cessione, non si sarebbe mai chiusa una cessione di ramo d'azienda con una sopravvenienza o senza incasso dell'assegno, perché il cedente avrebbe, ovviamente, agito per ottenere il pagamento dei suoi 50.000 euro"*
La seconda cessione è del 21.1. 2011, sempre a favore di IMPRESA VERTINELLI che aveva ricevuto da EDILIZIA VERTINELLI il ramo edilizia, per un valore complessivo di *"50.000 euro, 24.050 di avviamento e 25.950 di altri beni"*. Tale cessione, secondo la testimone, è di particolare rilevanza perché, nella sostanza, raggirava il divieto di cessione della attestazione SOA contestualmente alla cessione di ramo d'azienda. Con la cessione del 21 gennaio, EDILIZIA VERTINELLI ha ceduto a IMPRESA VERTINELLI tutte le caratteristiche necessarie per ottenere la SOA (di fatto, aveva ceduto la SOA), permettendo a IMPRESA VERTINELLI di partecipare ad appalti pubblici. Anche in questa occasione non era avvenuto nessun pagamento – nonostante quanto dichiarato nell'atto di cessione – e il credito-debito era stato semplicemente chiuso con una sopravvenienza nella contabilità di EDILIZIA VERTINELLI il 31.12.2014, mentre non vi è traccia di tale operazione nella contabilità di IMPRESA VERTINELLI: *"In IMPRESA VERTINELLI viene registrata unicamente una cessione di ramo d'azienda in una data che non c'entra nulla né con la prima cessione né con la seconda, cioè 2 gennaio 2011, quindi nell'anno successivo alla prima cessione di ramo e venti giorni prima rispetto alla seconda cessione di ramo. Quindi non può logicamente né riguardare la prima né la seconda, quindi non si capisce a che cosa faccia riferimento"*.
La terza operazione di cui ha parlato la testimone era avvenuta il 21.2.2013, ed consistita nella cessione di un ramo d'azienda da parte di IMPRESA VERTINELLI in favore di OPERA Srl, per un valore complessivo di 240.950 euro. Gli elementi di questa operazione, che avevano attirato l'attenzione dell'Amministratore, erano sostanzialmente due: innanzitutto gli stessi beni ceduti nel 2011 da EDILIZIA VERTINELLI a IMPRESA VERTINELLI, venivano ceduti da IMPRESA a OPERA senza alcuna svalutazione. Il fatto era riscontrato attraverso un allegato alla cessione del 2011 che identificava in maniera precisa i beni oggetto di trasferimento, nonché il valore di ogni singolo bene. Secondo una perizia giurata dell'architetto Scida questi valori erano rimasti assolutamente invariati due anni dopo, nonostante i beni strumentali siano naturalmente e notoriamente sottoposti a svalutazione. Il secondo elemento di anomalia era rappresentato dal pagamento: *"anche in questo caso è una*

cosa che fa pensare a una mancanza di terzietà di questa società, perché viene previsto un pagamento entro due anni, quindi non viene prevista una dilazione, non viene prevista una garanzia e tanto meno una possibilità di retrocessione".

La testimone Zaniboni ha riferito, inoltre, in merito ai pagamenti di OPERA a IMPRESA VERTINELLI, spiegando che questi pagamenti erano cominciati il secondo anno dopo la cessione del ramo d'azienda e *"tutte le volte che OPERA incassava determinate somme sempre da determinate società, andava a pagare IMPRESA VERTINELLI. Per esempio, il 18 luglio del 2014 incassa 34.000 euro dal CONSORZIO STABILE GECOVAL e il 30 luglio del 2014 paga 30.000 euro a IMPRESA VERTINELLI; il primo agosto 2014 incassa 40.000 euro da CONSORZIO STABILE GECOVAL, il 6 agosto paga 30.000 euro a IMPRESA VERTINELLI; il 15 settembre 2014 incassa 40.406,67 dal dottor Andrea Fontanella e paga il 16 di settembre, il 17 di settembre e il 26 di settembre rispettivamente 15.000, 2.500 e 5.000 a favore di IMPRESA VERTINELLI: il 24/10/2014 incassa 30.000 euro da SCAVITALIA S.a.s. di Curcio e paga 10.500 quindici giorni dopo a IMPRESA VERTINELLI, dieci giorni dopo; il 6 di novembre del 2014 incassa 45.500 da IMPRESA INGEGNER MARCHESINI e paga in pari data 30.000 euro all'IMPRESA VERTINELLI; l'11 settembre incassa 35.000 da IMPRESA INGEGNER MARCHESINI, 20.000 da OPERE EDILI, per un totale di 55.000 euro, e paga il giorno dopo, il 12 novembre, paga 53.000 euro a IMPRESA VERTINELLI. Quindi di fatto la provvista per effettuare i pagamenti a IMPRESA VERTINELLI veniva data da tutte quelle società che prima erano le committenti di IMPRESA VERTINELLI oppure CONSORZIO STABILE GECOVAL, al quale IMPRESA VERTINELLI non poteva partecipare, non avendo la possibilità di iscriversi in White List e essendo comunque molto remota, come si è dimostrato"* . Nonostante tutti questi versamenti, però, rimane un debito di quasi 65.000 euro, mai pagato e per cui IMPRESA VERTINELLI non agisce mai; la testimone aggiunge anche che *"Infatti questa dei debiti e dei crediti delle varie società, per le quali non si fanno mai delle azioni, è anche una cosa che ho rilevato nella MILLE FIORI S.r.l., per esempio"* .

Sul punto, le dichiarazioni della testimone si allineano con quelle rese all'udienza del 24.1.2017 dal Maresciallo Pico. Egli ha infatti riferito che la cessione da IMPRESA VERTINELLI a OPERA aveva ad oggetto un ramo d'azienda che comprendeva appalti a Gualtieri, Guastalla e Isola ed era evidente l'anomalia del metodo di pagamento concordato con la società OPERA, il cui socio unico, Ruggiero Alessandro, risultava essere mero dipendente di VERTINELLI Palmo (cfr. infra)

c) *"Un altro elemento molto forte per il quale si parla di promiscuità è proprio quello di cui accennavo prima, cioè della successione delle varie società nei vari appalti"*

sotto tale profilo la testimone ha riportato un fatto specifico, risalente al periodo immediatamente successivo al rigetto della richiesta di annullamento dell'interdittiva antimafia a carico di IMPRESA VERTINELLI (novembre 2013). Durante i lavori di ristrutturazione della villa di tale Dott. Fontanella, a Parma, IMPRESA VERTINELLI era stata sostituita da OPERA s.r.l., a sua volta successivamente raggiunta da interdittiva antimafia, circostanza che aveva portato il legale di Fontanella a comunicare a OPERA il divieto di entrare in cantiere, ma non lo scioglimento del contratto in quanto mancante: l'unico contratto relativo a tale cantiere è riferito a IMPRESA VERTINELLI. A conferma di questa commistione fra le due società sarebbe anche il fatto, ha spiegato l'Amministratore

Giudiziario, che i lavoratori presso il cantiere della villa, Cerbu Marian e Belfiore Nicola, erano gli stessi che vi lavoravano prima del subentro della società SIME, avvenuto dopo l'estromissione di OPERA (cioè nel gennaio 2015, all'epoca del sequestro di quest'ultima società). La testimone non ha ricordato esattamente di quali società fossero dipendenti quei lavoratori, ma sul punto ha riferito il Maresciallo Pico che, nelle udienze del 24 e 26 gennaio 2016 ha affermato che Cerbu Marian era stato dipendente di TOP SERVICE da gennaio a maggio 2014, da maggio a giugno 2014 di OPERA, da giugno a settembre 2014 nuovamente di TOP SERVICE, infine, da aprile 2015, era diventato dipendente di SIME; per quanto riguarda Belfiore Nicola – zio di Belfiore Gaetano, fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI – egli era stato dipendente presso la BIANCHINI COSTRUZIONI da settembre a novembre 2012, presso TOP SERVICE da settembre 2013 a dicembre 2014 ed infine era stato assunto presso la SIME. Il Maresciallo Pico ha altresì confermato la successione nell'appalto testè descritto e riferito dall'Amministratore giudiziario: "*I lavori erano stati originariamente appaltati dalla OPERA INGEGNER ROSSI a IMPRESA VERTINELLI, successivamente sono stati affidati alla OPERA S.r.l. e dopo il sequestro 2015 altra disdetta*".

Il secondo esempio di successione nei contratti di appalto cui ha fatto riferimento l'Amministratore Giudiziario (confermato anche dal Maresciallo Pico), è quello in via Galluppi, in cui aveva verificato la stessa dinamica individuata per quello di via Pelacani: "*originariamente affidati a IMPRESA VERTINELLI, successivamente a TOP SERVICE, ma dopo il sequestro del gennaio 2015, dopo solo quattro giorni, quindi 3 febbraio 2015, l'ingegnere Marchesini, che era il titolare della società appaltante, ha fatto pervenire all'Amministratore giudiziario (quindi allo Stato) una formale lettera di disdetta, per poi affidare i lavori, sulla parola e senza alcun contratto, alla SIME. La SIME che ha assunto poi le stesse maestranze di OPERA, e quindi è la naturale prosecuzione sia come maestronze, sia come fornitori, sia come clienti*".

Terzo cantiere di cui hanno riferito sia l'Amministratore Giudiziario che il Maresciallo Pico è quello di via Paradigna, sempre a Parma, che si inseriva nel medesimo meccanismo, che vedeva il succedersi di varie società e la promiscuità dei beni strumentali utilizzati in cantiere. Lo stesso, ha spiegato il Maresciallo Pico, per quanto riguarda il cantiere di via Sartori,

d) "*Altra promiscuità è l'utilizzo (come ho detto più volte) di una società o di un'altra per effettuare alcuni pagamenti o per ricevere incassi, cioè venivano utilizzate indistintamente a volte, perché una società magari aveva liquidità, poteva effettuare dei pagamenti, un'altra società aveva bisogno di liquidità, giravano in qualche modo i denari su questa società*"

In riferimento a tale aspetto, la testimone ha riportato numerosi esempi. Ha riferito dell'episodio, risalente al settembre 2014, relativo ad un debito di 27.400 euro di EDILCATELLANI nei confronti di EDILIZIA VERTINELLI che non era stato incassato perché EDILCATELLANI aveva un credito nei confronti di IMPRESA VERTINELLI, credito non formalmente ceduto, ma usato in compensazione. Altro esempio riportato dalla testimone si riferisce a finanziamenti che SECAV effettuava nei confronti di TOP SERVICE, con indicazione "*versamento banca da socio*"; all'interno della documentazione relativa a TOP SERVICE erano presenti fax con i quali venivano disposti pagamenti con i conti bancari di SECAV: "*ci sono anche tutti i post-it con indicati i bonifici da fare, e su questi post-it si*

legge: nel primo: "Fare bonifico da TOP SERVICE a SECAV urgente", nel secondo: "Poi domani fare bonifico da SECAV a Cariparma" Sono andata a verificare sui conti della TOP SERVICE e della SECAV tutto l'iter di questi giroconti (chiamiamoli) e ho trovato che i soldi sono passati dalla TOP SERVICE alla SECAV e poi successivamente alla EFFEMME, e sono due pagamenti, uno da tredici e mezzo e uno da 28 085,18". Tali fatti trovano riscontro, ha spiegato la testimone, dalle scritture contabili in cui si trova la contestuale esecuzione delle disposizioni contenute in questi fax e post-it.

Altri fatti da cui emerge l'utilizzo indistinto delle società e della loro gestione unitaria, sono quelli relativi alle fatture intestate a certe società pagate da società diverse. L'Amministratore Giudiziario ha spiegato di aver trovato *"fatture che sono intestate al consorzio, ma vengono pagate da OPERA. E fatture addirittura di OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLI, fatture pagate da IMPRESA VERTINELLI che sono indubbiamente di OPERA, perché fanno riferimento: a un noleggio di una piattaforma in un cantiere del palaghiaccio di Courmayeur e una fattura unica per la fornitura di materiali, per la quale esiste anche attestazione del geometra Frassani, che dichiara che il pagamento effettuato da IMPRESA VERTINELLI deve intendersi fatto per conto di OPERA; fattura del notaio Riccardo Proto intestata ad OPERA, ma pagata da IMPRESA VERTINELLI, fattura Impieri Vincenzo e SOARINA S.p.A., sempre intestate ad OPERA, ma saldate da IMPRESA VERTINELLI; una fattura di GECOVAL pagata da IMPRESA VERTINELLI (era la fattura intestata al CONSORZIO GECOVAL emessa dal notaio Proto per la redazione di un verbale del consorzio); e una fattura di OPERE EDILI addirittura, di Curcio Luca, pagata da IMPRESA VERTINELLI"*.

Le dichiarazioni dell'Amministratore Giudiziario sono perfettamente aderenti a quelle rese dal Maresciallo Pico, che ha affermato che: *"La stessa cosa è successa a Crotone, dove alcune fatture di un notaio locale, che erano intestate a GECOVAL, sono state onorate in realtà da IMPRESA VERTINELLI, che nulla aveva a che vedere formalmente con GECOVAL. Liberamente i fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI utilizzavano una società piuttosto che un'altra anche per effettuare i pagamenti, questo con riferimento a GECOVAL"*.

c) Per quanto riguarda l'ultimo aspetto di promiscuità indicato, cioè quello relativo al passaggio continuo di lavoratori da una società all'altra all'interno del gruppo VERTINELLI, l'Amministratore Giudiziario ha riferito che lo studio di consulenti del lavoro, cui si rivolgevano le società interne al gruppo è lo studio Scarfone, contattato più volte da Anna VALERIO, impiegata di TOP SERVICE, relativamente alle dimissioni da SECAV di due dipendenti e contestuale assunzione presso TOP SERVICE.

Vi è poi la corrispondenza con lo studio Scarfone, che ha inviato via e-mail documenti e richieste di pagamento relativi a IMPRESA VERTINELLI, TOP SERVICE (società deputata al pagamento dei dipendenti, attraverso il meccanismo della compensazione tramite il credito IVA, derivante secondo l'Amministratore Giudiziario da false fatture) e SECAV indistintamente prima all'una poi all'altra società.

La testimone, inoltre, ha riportato una lista di dipendenti che sono passati da varie società ricondotte ai VERTINELLI: *"Identità di dipendenti TOP SERVICE, OPERA, SECAV. Nel 2011 e nel 2012 molti dipendenti sono passati direttamente dalle file di SECAV a quelle di TOP SERVICE, magari con intermittenze di IMPRESA VERTINELLI [...]Quindi non soltanto dipendenti che passano dalle stesse aziende alle stesse aziende in blocco, ma anche nello*

stesso periodo. Nel 2013 molti dipendenti sono passati direttamente dalle fila di TOP SERVICE a quelle di OPERA. Quindi dietro si ritiene che ci sia un'unica mente che decide ciò, ecco perché è un altro elemento per cui riteniamo sia il proprietario VERTINELLI".
Anche il Maresciallo Pico ha riportato una lista di dipendenti che prima di lavorare per la società SIME, erano passati dalle stesse società di fatto gestite dai VERTINELLI. La promiscuità dei dipendenti di queste imprese è stata sostenuta anche dal Maresciallo D'Agostino che all'udienza del 19.1.2017 ha riferito di una intercettazione nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe veniva interpellato da un dipendente straniero che, dovendo rinnovare il passaporto, gli chiedeva come comportarsi in relazione al fatto che nel contratto di lavoro vi fosse scritto IMPRESA VERTINELLI e nella tessera TOP SERVICE, VERTINELLI rispondeva che "non cambia nulla", ma per stare sicuro diceva al dipendente di *"farsi fare un altro contratto da Mimma"*, la segretaria (prog. n. 2336, RIT 118/2011). Ad ulteriore riscontro, ha detto il teste, vi sono anche altre intercettazioni: prog. 1945, RIT 2741/2011; prog. n. 2001 RIT 2741/2011, prog. n. 2334 RIT 2741/2011; prog. n. 2492, RIT 2741/2011; prog. n. 30369, RIT 110/2011. Il teste D'agostino ha riferito, inoltre, che i Carabinieri avevano verificato tali passaggi di lavoratori tramite le banche dati dell'INPS.

Il Maresciallo D'Agostino ha fornito altri elementi a sostegno della dimostrazione della gestione unitaria e promiscua del gruppo delle società facenti capo al cosiddetto gruppo "VERTINELLI". Egli, in particolare, ha riferito in merito a numerose intercettazioni. Si vedano, ad esempio, le telefonate del 4.2.2011, in cui, dall'utenza telefonica di IMPRESA VERTINELLI la segretaria di Pino VERTINELLI chiama per disporre affari relativi alla SECAV. VERTINELLI Giuseppe lascia parlare la sua segretaria perché deve ricevere un contratto per conto della SECAV (prog. n. 310, RIT 118/2011). Oppure sempre la stessa segretaria, per conto di SECAV, il 4.2.2011 chiama la GIGLIO S.r.l. per concordare il pagamento di una fattura (prog. n. 317, RIT 107/2011): i due parlano della fattura numero 65 del 30.11.2010, perché erano rimasti d'accordo che il bonifico doveva essere fatto il 10 marzo.
Altro elemento indicato dal Maresciallo D'agostino è la SOS *"numero 550938 del 18/10/2012 (questa viene redatta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e, da quello che ci comunica la Banca d'Italia, oltre alla TOP SERVICE sono segnalati altri soggetti tra cui Riillo Paolo, Trento Carlo, l'EDILIZIA VERTINELLI e l'IMPRESA VERTINELLI.[...] Praticamente, il bonifico parte da IMPRESA VERTINELLI, transita sul conto di TOP SERVICE e poi va a finire in EDILIZIA VERTINELLI"* (cfr. produzione udienza 24.1.2017, num. 15 del CD produzioni PM).

Per quanto riguarda la promiscuità esterna, cioè relativa a società terze, l'Amministratore Giudiziario ha riferito che *"Sempre per quello che riguarda promiscuità con società terze, come dicevo prima, ci sono tutte queste scritture contabili che non seguono sicuramente le regole della ragioneria o di una corretta amministrazione o di una rappresentazione veritiera e corretta di bilancio, e mi riferisco a tutte queste scritture per le quali ho chiesto lumi a Leonardo Villirillo, per i quali non ho mai avuto risposta, e sono tutte compensazioni tra fornitori e clienti"*. Queste società esterne sono la EFFEMME, la OVERTECH e la TRASMOTER. Secondo l'Amministratore Giudiziario, i rapporti tra queste società e

IMPRESA VERTINELLI e SECAV sono basati su false fatture, valutazione condivisa anche dalla Guardia di Finanza, che aveva svolto indagini su questi fatti.

Tanto promesso è ora possibile analizzare i singoli capi di imputazione, procedendo ad esporre le prove raccolte per ciascuno di esso, nell'ordine numerico progressivo indicato nel decreto che dispone il giudizio. Solo all'esito si procederà alla valutazione delle prove per ciascuno di esso

4.2. CAPO 85

Intestazione fittizia della società SECAV Unipersonale S.r.l.

All'udienza del 31.1.2017 l'Amministratore giudiziario, Federica Zamboni, ha continuato a riferire circa la tematica della promiscuità, concentrandosi sulle vicende relative alla SECAV di cui era divenuta Amministratore giudiziario in seguito alla estensione del sequestro.

La testimone ha precisato che fin dal momento in cui aveva assunto l'incarico di Amministratore giudiziario aveva tentato di entrare in possesso della contabilità della società in questione senza però riuscirvi, così come accaduto al curatore fallimentare. SECAV è infatti fallita nel dicembre 2012. Aveva quindi proceduto alla verifica degli estratti conto di tutti i conti correnti di SECAV, riscontrando un anticipo fatture. Richiese alla banca (Banca Popolare dell' Emilia Romagna) i documenti presentati da SECAV per ottenere quel prestito ricevendo, tra gli altri, una fideiussione pari a 25.000 euro concessa da VERTINELLI Giuseppe cl 1962 senza alcun titolo (non figurava né come socio né come Amministratore della SECAV).

La testimone ha poi riferito in merito a due fatture (una da SECAV verso TOP SERVICE e una da SECAV a TOUCH) che darebbe atto, ancora una volta, del rapporto di promiscuità esistente tra queste società. Sotto tale aspetto la promiscuità si concretizzava, secondo la teste, nella attività di falsa fatturazioni tra SECAV, TOP SERVICE, TOUCH e IMPRESA VERTINELLI. "*Allora, la prima è sicuramente quella più evidente, è la fattura del 31/12 del 2010 che SECAV emette a TOP SERVICE, la fattura 70, fattura 70 che reca come dicitura: "Acquisto materiale di stoccaggio per il 2011 in vostro cantiere previa concordata contratto". Questo contratto non è mai stato rinvenuto nella documentazione che ho rintracciato di TOP SERVICE. La fattura era di 1.300.600 più Iva, quindi 1.560.000. La fattura è stata pagata solamente in parte, con dei versamenti che TOP SERVICE faceva a SECAV, parte dei quali erano quelli che descrivevo l'altra volta, quando c'era la partenza dell'incasso dalla IT DISTRIBUTION che arrivava alla TOP SERVICE, e dalla TOP SERVICE passava a SECAV o a EFFEMME, poi sempre continuavano in EFFEMME. La fattura viene pagata, dicevo, solo per un piccolo importo, considerando anche l'entità, perché 1.560.000 è un importo piuttosto consistente, e viene chiusa poi al 31/12 del 2011, per la parte che rimane, cioè 1.151.457, in compensazione, non si capisce per quale motivo, con EFFEMME cliente e TRASMOTER cliente. Quindi da qui la presunzione di falsa fatturazione, perché, se non fosse stata una falsa fatturazione, si sarebbe provveduto al pagamento, non certamente a una compensazione con altri clienti. La stessa cosa ho ritrovato nella TOUCH, la TOUCH che viene costituita nel settembre 2010, inizio attività nel dicembre 2010. Possiamo dire che la fattura della SECAV sulla TOUCH sia una sorta di fattura inaugurale. Appena inizia l'attività, la TOUCH compra 320.000 euro più Iva con una fattura che reca la*

stessa, identica dicitura di quella che la SECAV aveva emesso alla TOP SERVICE: fattura 70 emessa da TOP SERVICE, fattura 69 emessa alla TOUCH. In questo caso la fattura viene parzialmente pagata per 80.000 euro... P. – Ovviamente, sempre contabilmente questo pagamento? DICH. ZANIBONI F. – Il pagamento contabilmente, certo. Anche la fattura è registrata contabilmente, perché mi porta un grande vantaggio in termini di Iva, perché la TOUCH... P. – Nei conti non c'è traccia del passaggio del denaro?

DICH. ZANIBONI F. – Sì, gli 80.000 sì. Io, quando dico "in parte pagata", il pagamento c'è e io ho il riscontro del pagamento, altrimenti ho riscontro di una compensazione o di una chiusura con una nota di credito da ricevere con altri POS che nulla hanno a che vedere con un pagamento...

P. – Quello invece è un pagamento reale. DICH. ZANIBONI F. – Esatto, con un normale rapporto cliente fornitore. In questo caso questa fattura di 320 più Iva, quindi 384.000 euro, viene registrata in contabilità al 31/12 del 2010. Fattura inaugurale, perché la TOUCH ho appena iniziato l'attività e comincia l'attività di fatto con 64.000 euro di credito Iva. Credito Iva che poi negli anni (ho verificato nel cassetto fiscale) viene utilizzato in compensazione per i soliti pagamenti, cioè contributi ai dipendenti e ritenute sui contributi dei dipendenti. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Aspetti. Questo è SECAV/TOUCH. DICH. ZANIBONI F. – SECAV/TOUCH. P. M. – In riferimento alla TOUCH, ci sono anche dei rapporti finanziari con i soggetti di interesse, quindi i familiari di VERTINELLI Palmo e Giuseppe, tutto il gruppo?

DICH. ZANIBONI F. – Sì, quel pagamento degli 80.000 euro che dicevo prima. La chiusura di questa fattura avviene in parte con il pagamento degli 80.000 euro (adesso dico la provenienza e la destinazione degli 80.000 euro) e poi viene chiusa con note di credito che effettivamente vengono emesse per 119.000 euro e poi viene chiusa in compensazione, una scrittura che assolutamente contabilmente non ha nulla a che vedere con una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, con una fattura da emettere di 185.000 euro. Cioè, al 31/12/2011 viene registrato in bilancio 185.000 euro di fatture da emettere, che di fatto vanno inseriti tra i crediti, questi 185. Teniamo presente che il fatturato di quell'anno è di 591.000 euro, quindi di fatto un 30% sono fatture da immettere, che l'anno successivo vengono tipicamente chiuse in compensazione con una fattura di un fornitore, che non verrà mai pagata. Se sono troppo tecnica non... Allora, gli 80.000 euro, dicevo. Gli 80.000 euro, che arrivano alla TOUCH come finanziamento soci, arrivano alla TOUCH dal conto corrente di Antonio VERTINELLI e arrivano alla TOUCH il 7 di dicembre del 2011 e il 7 di dicembre del 2011 escono dal conto di Antonio VERTINELLI per andare in TOUCH.

Questi 80.000 vengono poi bonificati a SECAV, bonifico che viene suddiviso in due, una parte su Credem (di SECAV) e una parte su MPS (di SECAV): 37.500 euro vengono bonificati su Credem a SECAV e vengono utilizzati per il pagamento in data 14/12/2011 per 15.000 euro a ITALCANTIERI e 39.872,60 a CORE TECHNOLOGY e 10.000 euro a Peli Giovanni; i 42.500, invece, che transitano da TOUCH sul conto corrente MPS di SECAV, servono per pagare... che transitano il 7 dicembre, il 9 dicembre vanno a pagare 6.000 euro a Girardi Mario, 9.945 IMMOBILIARE TRE S.r.l. e sempre il 9 dicembre del 2011 25.602,56 sempre a IMMOBILIARE TRE.

P. M. – IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni detto "Giuseppe". Quindi questo è tema promiscuità, fatture SECAV, TOP SERVICE e TOUCH DICH. ZANIBONI F. – Sì.

In merito al rapporto IMPRESA VERTINELLI/SECAV la testa ha precisato che IMPRESA VERTINELLI era una delle varie società che forniva la provvista a SECAV per effettuare poi i pagamenti a soggetti terzi. Nel momento in cui si manifestava la necessità di avere liquidità su alcuni conti di SECAV, IMPRESA VERTINELLI effettuava pagamenti di fatture. Quindi SECAV era sia fornitore che cliente di IMPRESA VERTINELLI. In questo caso era un rapporto che durava da più anni rispetto alle altre società - essendo IMPRESA VERTINELLI una società "più vecchia" delle altre - e che si era concluso, di fatto, nel 2010-2011. Nel 2010 SECAV aveva emesso una serie di fatture, quasi tutte in fila, per un importo molto consistente, circa 475.000 euro; queste fatture erano state compensate con il fornitore SECAV *"e viene poi chiusa SECAV fornitore con delle note di credito da pervenire che di fatto non pervengono mai, ma che vengono registrate a bilancio due o tre anni dopo rispetto alla fornitura di merci. E questo per 430.000 euro. Quindi IMPRESA VERTINELLI fa pagamenti a SECAV, fornisce la provvista a SECAV per fare altri tipi di pagamenti e a un certo punto chiude il proprio debito, almeno in parte, con delle note di credito a ricevere per un importo consistente, perché sono 430.000 euro."*

In merito al ruolo di SECAV all'interno del GRUPPO VERTINELLI l'Amministratore Giudiziario ha riferito che detta società veniva utilizzata, per quanto da lei potuto appurare, per false fatturazioni, per incassare della liquidità, che veniva poi ripartita (come evidenziato in vari passaggi, soprattutto nella terza relazione) tra varie società, principalmente soggetti terzi, quindi estranei rispetto al gruppo VERTINELLI.

La testimone, su richiesta del Pubblico Ministero, ha affrontato i rapporti finanziari e, in generale, economici intercorsi tra SECAV e svariate società definite terze, in quanto non appartenenti al gruppo VERTINELLI. Tali società terze verso cui la SECAV emetteva false fatture sarebbero: IMMOBILIARE TRE S.R.L., CORE TECHNOLOGY, B&V COSTRUZIONI, ARGON s.r.l., MONDO TRADE,EFFEMME SERVICE, I.N.T. s.r.l., S.I.C.E, IL FUTURO UNIPERSONALE, EUROINERTI,GIGLIO s.r.l.
E così MONDO TRADE e Innocenti Vincenzo avevano ricevuto da SECAV, tra il novembre del 2011 e il gennaio del 2012, un totale di 373.015,36 euro, suddiviso tra MONDO TRADE e Innocenti Salvatore, più precisamente 268.010,24 euro a MONDO TRADE, 105.005,12 a Innocenti Salvatore. IMMOBILIARE TRE, tra il settembre 2011 e aprile del 2012, aveva ricevuto pagamenti da tutti e tre i conti correnti intestati alla SECAV, cioè Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credem e Monte Paschi, per un totale di 340.606,12.
CORE TECHNOLOGY aveva ricevuto invece, tra l'ottobre 2011 e il dicembre 2011, 155.000 euro.
La B&V COSTRUZIONI aveva incassato, in un unico pagamento con assegno, l'8 giugno del 2012, 45.000 euro dalla SECAV (in pari data sarebbe stato effettuato un bonifico dalla GIGLIO S.r.l di 45.000 euro: esattamente l'importo dell'assegno).
ARGON S.r.l. aveva ricevuto, nel marzo del 2012, 80.850 euro da SECAV; EFFEMME, 379.587,80; mentre Trento Carlo, aveva incassato 115.907,29. La I.N.T. S.r.l., in cui Curcio Giuseppe era socio e amministratore unico, aveva ottenuto 104.723. La S.I.C.E., nel solo mese di febbraio del 2010, aveva ricevuto 100.000 euro. IMMOBILIARE B.D. aveva

incassato da SECAV 14.000 euro, mentre IL FUTURO unipersonale 105.000 euro nel febbraio del 2012. Infine EUROINERTI aveva fornito una provvista (in parte sarebbero importi a credito) per 658.650 tra l'ottobre del 2011 e il maggio del 2012.

Di particolare interesse sono, poi, i rapporti intercorsi tra SECAV S.r.l e GIGLIO S r.l. e EUROINERTI

Queste due società, ha spiegato la teste, avevano spesso fornito la provvista alla SECAV per effettuare pagamenti a favore di altre società come riepilogato nella relazione dell'Amministratore Giudiziario. Tra queste, IMMOBILIARE TRE, CORE TECHNOLOGY, ITALCANTIERI, EFFEMME e MONDO TRADE.

Peraltro, la teste ha spiegato che la contabilità di SECAV non è mai stata trovata, ulteriore sintomo, a suo dire, delle attività di falsa fatturazione.

La società SECAV è stata coinvolta anche nell'affare delle mattonelle (cfr. capo 94)

Anche sul punto la testimone ha reso la sua testimonianza spiegando che il 2.8. 2012 SECAV aveva acquistato dalla SERENA REAL ESTATE una partita piuttosto consistente di piastrelle di vario tipo, indicate e dettagliate nella fattura 213, per un totale di 293.075,07. La fattura, peraltro, riportava anche uno sconto piuttosto consistente, perché era uno sconto riconosciuto di 21.000 euro per l'acquisto dell'intera partita, e un altro sconto di 20.000 euro perché il trasporto di mattonelle sarebbe avvenuto a carico dell'acquirente. Era indicato un numero di cinquanta autotreni necessari per il trasporto di tali mattonelle che erano state rinvenute dalla SERENA REAL ESTATE all'interno di un capannone di sua proprietà, nel momento in cui era fallita la società che occupava questo capannone. Il curatore del fallimento non aveva mai reclamato la proprietà delle mattonelle e, quindi, la SERENA REAL ESTATE aveva proceduto alla vendita alla SECAV, società con la quale - da quanto si legge dagli atti dell'insinuazione al passivo - non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto. In pagamento la SECAV aveva consegnato cinque assegni postdatati, con scadenza fino al 30 aprile del 2013.

"Quindi è un po' strano capire qual è stata la logica imprenditoriale che ha spinto il legale rappresentante della SERENA REAL ESTATE a vendere 293.000 euro di piastrelle ad una società, con la quale non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto, semplicemente prendendo in cambio degli assegni post-datati, che quindi nessuna garanzia potevano rappresentare. In più, nella denuncia che ha fatto il legale rappresentante della SERENA REAL ESTATE a seguito, ovviamente, del mancato pagamento degli assegni, si legge che lo stesso, nel momento in cui la SECAV aveva consegnato questi assegni, ha verificato presso la banca l'esistenza del conto. Ma se si fosse probabilmente preoccupato di verificare anche la consistenza del conto, si sarebbe reso conto che i 293.000 euro non potevano essere pagati, perché dall'agosto del 2012, esattamente la data dell'acquisto di questa partita, i conti della SECAV sono tutti pressoché a zero, conti pressoché a zero sui quali non transiteranno più incassi fino al fallimento, che è del dicembre del 2012, infatti."

Nella fattura di vendita era dettagliato tutto il materiale. Nella contabilità erano presenti delle fatture, che andavano dall'ottobre al dicembre del 2012, che IMPRESA VERTINELLI aveva emesso alla CVR di Pugliese Saverio di Gioiosa Ionica. Su queste fatture era indicato, per esempio: *"Emettiamo fattura per trasporti effettuati per vostro ordine e conto, mese di ottobre"*, e veniva dettagliata una serie di DDT dell'impresa SECAV. Era quindi IMPRESA VERTINELLI ad emettere le fatture, anche se l'autotrasportatore indicava, giustamente, i

DDT della società che solitamente vende. Quindi in questo caso IMPRESA VERTINELLI faceva solo servizio di autotrasporto. Le piastrelle, di fatto non venivano mai pagate da nessuno.

All' udienza del 19.1.2017 il Maresciallo D' Agostino ha riferito in merito alle indagini svolte dal suo reparto, esaminando svariate intercettazioni (peraltro trovando un insieme di riscontri alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe), relative ai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe e, nello specifico, al fatto che una serie di società, a dispetto della formale intestazione, risulterebbero a loro riconducibili.
Il testimone ha delineato, immediatamente, la sistematicità con la quale, in tesi d'accusa, gli imputati avrebbero fatto ricorso allo schermo delle fittizie intestazioni: *"preme evidenziare, visto anche l'elevato numero di contestazioni, come il ricorso alla fittizia intestazione per noi è stata vista come una collaudata strategia posta in essere dai VERTINELLI, attuata proprio per sottrarre, per nascondere questo patrimonio immobiliare ed aziendale ai possibili e prevedibili provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni a cui potevano essere sottoposti, anche di tipo preventivo, a cui i VERTINELLI sapevano, secondo noi, benissimo che potevano essere sottoposti."*
Tra le società oggetto di fittizia intestazione vi sarebbe anche SECAV, più volte risultata coinvolta nella commissione di illeciti. La SECAV, ha spiegato il teste, è infatti oggetto dei capi di imputazione 107 e 85 e, indirettamente, legata al capo 120 relativo alle frodi fiscali.
SECAV è fallita nel dicembre del 2012 e, formalmente, aveva come socio unico OPPIDO Raffaele (giudicato e condannato in sede di rito abbreviato). Dalle indagini svolte era emerso, ha spiegato il teste, come detta società fosse riconducibile, secondo la loro ricostruzione, ai VERTINELLI. Nello specifico, il Maresciallo D'Agostino ha sottolineato che OPPIDO Raffaele era un soggetto molto vicino ai VERTINELLI, chiamato anche cugino (prog. 36663-36664, RIT 565/ 2011) e considerato uomo di fiducia (per questo verrà coinvolto nell' affare Sorbolo).
Il testimone ha quindi menzionato alcune SOS utilizzate come fonte di comprensione dei contenuti delle intercettazioni.
La prima è la SOS numero 10553462 *del* 18 novembre 2010, redatta dalla BPER, filiale di Montecchio Emilia, a carico di Oppido Raffaele, legale rappresentante della SECAV, nonché Trento Carlo, imputato insieme ai VERTINELLI in relazione al capo 89 septies, inerente la fittizia intestazione di un'altra società, la TOP SERVICE (cfr. infra). Anche Trento ha patteggiato la sua posizione davanti al GUP di Bologna. Il motivo della segnalazione era che la società SECAV, titolare dal 28 febbraio 2008 del conto corrente 621680971, aperto presso la filiale di Montecchio Emilia, aveva effettuato movimentazioni anomale: nell'anno 2008 in dare c'erano 393.000 euro e in avere quasi 410.000 euro; nel 2009 oltre 1 milione di euro "per colonna"; da inizio 2010 al 18 novembre del 2010 la movimentazione era stata di 425.000 euro in dare e 462.000 in avere; per il 2010 erano evidenziati versamenti di assegni per centinaia di migliaia di euro, bonifici in accredito anche dall'IMPRESA VERTINELLI, prelievi per 28.000 euro, l'emissione di un assegno circolare di 10.000 euro a favore di Trento Carlo, che poi (si legge dagli atti) era stato monetizzato con venti banconote da 500. Poi vi erano assegni a favore della S.I.C.E., l'IMMOBILIARE B.D., in generale frequenti cambi di assegni per cassa spesso a cifra tonda. Questo, ha spiegato il teste, si legge dal documento.

Analogamente c'era anche la SOS 425400 del 26 luglio 2012 del Credito Emiliano. Anche in questo caso erano segnalate, più o meno con lo stesso tenore, la SECAV, Oppido e Trento Carlo per movimentazione di importi quasi tutti a cifra tonda. Poi vi è la SOS numero 958711 del 23.11.2012, redatta dal Monte dei Paschi di Siena, in cui sono segnalati la SECAV, Oppido Raffaele, VERTINELLI Giuseppe classe '62, GIGLIO Giuseppe, la GIGLIO S.r.l. e Trento Carlo: *"scrive la banca questa parte che abbiamo ritenuto per noi molto importante: "Riteniamo che l'operatività riferibile alla SECAV unipersonale S.r.l. al signor Oppido Raffaele, socio e Amministratore della stessa, presenti caratteristiche anomale, che la rendono meritevole di segnalazione. Ci riferiamo al ritiro del significativo importo di denaro contante tramite il ripetuto utilizzo di carte prepagate, alla complessa movimentazione del conto, che presenta flussi in entrata e in uscita muniti di casuali generiche e con controparti sospette, e di avere rapporti compiacenti con la criminalità organizzata. E infine alla possibilità che il signor Oppido, apparso disinformato e confuso in occasione del colloquio in filiale, al quale si è presentato in compagnia di persona sospetta di essere in rapporti di compiacenza con la criminalità, possa essere in realtà solo un prestanome". Quando abbiamo visto...."* [..]"*..P.: Non fa i nomi di queste persone? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No. Lo fa dopo, in un'altra parte di questa segnalazione, quando viene specificato: "Ci accorgiamo che chi aveva accompagnato Oppido è VERTINELLI Giuseppe classe '62". Qui siamo al 23/11/2012, l'indagine "AEMILIA" non era ancora emersa."*

Dopo aver riferito sulle tre segnalazioni per operazioni sospette testè richiamate, il teste ha riferito in merito ad una quarta od ultima SOS: *"P. M. – Chiaro. Ce n'è un'altra, di segnalazione, che ci vuole...? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Sempre sulla SECAV, vengono segnalate SECAV e TOP SERVICE. Io non so se magari sono due segnalazioni distinte oppure è la stessa, e quindi la Banca d'Italia mi unisce il dato. E' chiaro che la Banca d'Italia serve per dare subito un dato informativo importante il più completo possibile, facendo anche i collegamenti iniziali. In questa segnalazione, la 958725 del 23/11/2012, è la Monte dei Paschi di Siena che segnala: Sono segnalati la TOP SERVICE ELETTRONICA, poi divenuta TOP SERVICE, Trento Carlo e SECAV. Dalla segnalazione si evince che sul conto 1708[illegible].23, intestato alla SECAV, risulta una delega ad operare rilasciata a favore di Trento Carlo, che nulla aveva a che fare con SECAV, perché è il prestanome impiegato in TOP SERVICE."*

Il teste ha poi proseguito indicando altri elementi che nel corso dell' attività di indagine espletata permetterebbero di attribuire la proprietà e la gestione di SECAV ai fratelli VERTINELLI e non ad OPPIDO Raffaele, mero prestanome della stessa. In particolare, un contributo fondamentale sarebbe rappresentato dalle intercettazioni telefoniche, confermate dalle SOS. Sono state intercettate numerose conversazioni, dalle quali emergerebbe in modo chiaro la riconducibilità dell'effettiva proprietà e della gestione delle due imprese SECAV e TOP SERVICE ai fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe.:
"Vi cito alcune conversazioni dalle quali traspare questo, proprio in estrema sintesi. Per esempio, il 15 febbraio 2011 abbiamo prog. n. 846, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe discute con tale Ferruccio dell'ottenimento di alcuni mutui e garanzie, in particolare proprio sulla SECAV. Il 18 febbraio 2011 abbiamo prog. n. 972, RIT 118/2011: VERTINELLI

Giuseppe chiama Oppido e gli chiede la banca di appoggio del leasing ottenuto sulla SECAV. Ne ha bisogno perché gli è stato proprio richiesto per il pagamento della rata quando arriverà. 24 febbraio 2011, telefonata 1255, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe si informa da un fornitore, perché aveva acquistato una pompa, segnalando che la sua ditta è la SECAV. 1 marzo 2011, prog. n 1939, RIT 119/2011: a VERTINELLI Palmo viene chiesto chi è Tivento Carlo; Palmo risponde che è uno della SECAV. Il 29 marzo 2011 abbiamo prog n. 2681, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe chiama nuovamente Ferruccio della finanziaria per sapere com'è messa la pratica inerente il finanziamento della SECAV e Ferruccio gli chiede il bilancio, evidentemente (pensiamo noi) per chiudere la pratica. E VERTINELLI si attiva già dal giorno dopo per reperire questi bilanci. Abbiamo due telefonate, la 2726 e la 2729, RIT 118/2011. Il 7 aprile del 2011 è anche VERTINELLI Palmo ad informarsi se i bilanci della SECAV sono stati preparati. Il giorno seguente un'altra telefonata, la 3247, RIT 118: VERTINELLI Giuseppe viene informato che il contratto di leasing è stato spedito alla sede della SECAV a Roverchiara, cioè, praticamente, dove ha sede la SECAV. Però gli interlocutori principali sono sempre loro. Il 5 aprile 2011 VERTINELLI Giuseppe chiama un'agenzia di pratiche auto e riferisce di aver acquistato dei rimorchi per conto di SECAV, che vanno targati. L'8 aprile 2011 (è prog. n. 3203, RIT 118/2011) Villirillo Leonardo chiede a VERTINELLI Giuseppe se quei lavori dovranno farli fare alla SECAV, si parla di lavori probabilmente legati agli appalti giù, e Pino conferma. Il 14 aprile 2011 un'altra telefonata, la 3591 della 118/2011, la RIT: Ferruccio chiede a VERTINELLI Giuseppe su quale banca dovranno operare con la SECAV. VERTINELLI risponde la Monte dei Paschi, probabilmente la stessa filiale che poi effettuerà le segnalazioni. Il 20 aprile 2011 abbiamo prog. n. 3936, RIT 118/2011: VERTINELLI deve incontrare in ufficio Piccinini Rossano per fare qualcosa, non capiamo esattamente quello che devono fare. Comunque riferisce che come rappresentante della SECAV c'è lui. Il 28 aprile 2011 c'è un'altra telefonata, la 5142, RIT 119/2011: VERTINELLI Palmo parla al telefono di polizze assicurative inerenti proprio la SECAV. Il 13 maggio 2011 un'altra telefonata, la 5353, RIT 118. VERTINELLI Giuseppe si presenta come titolare della SECAV. Nella stessa giornata intercettiamo prog. n. 5347, RIT 118 del 2011: si informa per l'immatricolazione di alcuni semirimorchi della stessa ditta, sempre del SECAV. Il 6/10/2011 abbiamo prog. n. 1891, RIT 119 del 2011: VERTINELLI Palmo e Giuseppe hanno bisogno dei bilanci della SECAV, perché dice quest'ultimo, cioè Giuseppe: "Qua sono cose urgenti, ci scade tutto, il mutuo, un macello c'è qua". Il 25/10..."

Poi il 25/10/2011 abbiamo un'altra telefonata, la 19552, RIT 119: VERTINELLI Palmo esorta Pruietto Alfonso ad acquisire una lettera di annullamento di una licenza di trasporto rilasciata dalla Provincia di Crotone sul conto della SECAV, perché hanno trasferito la ditta a Verona. In effetti questa ditta viene poi trasferita da Crotone a Roverchiara, in provincia di Verona. Proietto lo richiama e gli comunica il numero di telefono dell'assessore Leotta per farlo andare a recuperare la pratica relativa alla SECAV (abbiamo queste due telefonate: abbiamo la 19555 e la 19580 del 25 ottobre 2011, RIT entrambe la 119/2011). Il 22 novembre del 2011 (telefonata 21298, RIT 119/2011) VERTINELLI Palmo riferisce a Foggia Domenico (di cui parlerò a breve) che la fattura dei lavori effettuati giù dei gabbioni, cioè dei lavori che hanno preso giù in Calabria, dev'essere emessa dalla SECAV. Dal 28 giugno del 2012 abbiamo due telefonate: la 1806 e la 1837, RIT 1371/2012. Si ha notizia che BOLOGNINO

SERGIO si sta interessando per far ottenere un finanziamento proprio a SECAV. Il successivo 30 giugno 2012 un'altra telefonata, la 1923, RIT 1371 del 2012: BOLOGNINO SERGIO riferisce a VERTINELLI Antonio, figlio di Giuseppe. Il resoconto delle sue attività in merito al finanziamento della SECAV, però si comprende che c'è qualche problema. Ma ciò che è opportuno segnalare in questa sede, per quello che ci interessa, è cosa dice VERTINELLI Antonio, gli dice: "Ti, praticamente, tu quando ha qualcosa che non va bene, no, prendi e li giri alla mail sulla SECAV". In altro punto dice: "Li giri, che noi li vediamo, hai capito?", cioè queste e-mail che arrivano, noi le vedono, "che verifichiamo, hai capito? Perché è strana 'sta cosa", cioè non si capacita di questo problema che è sorto. Poi Antonio fornisce effettivamente l'e-mail della SECAV e gli dice. "La mail della SECAV ce l'hai?". Quello magari gli risponde, dice: "Te la vuoi segnare?". E ancora dice: "SECAV-srl(@)libero.it". Il 2 agosto del 2012 un'altra telefonata, la 4060, RIT 1371/2012: BOLOGNINO SERGIO si sente anche con il fratello Michele, parlano proprio della SECAV in ragione proprio di questi rapporti esistenti con i VERTINELLI. Nelprog. n. riferiscono dell'organizzazione di alcuni viaggi, devono trovare degli autisti e SERGIO dice: "Quando andrà un autotrasportatore va come... gli dici: come conto terzi per la ditta SECAV. Non ci vuole un cazzo da capire, fai come ditta SECAV, carico". Qualche giorno dopo effettivamente la SECAV sarà utilizzata (come riscontriamo) per i trasporti delle piastrelle, il cosiddetto "affare delle mattonelle" di cui al capo 94 (e qui segnalo le telefonate 8064, RIT 1697 del 2012, e prog. n. numero 12, RIT 2539/2012). Poi ci sono diverse conversazioni dalle quali traspare proprio una gestione diretta della SECAV, proprio a livello di contabilità, ad esempio il 4 febbraio 2011 abbiamo prog. n. 310, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe lascia parlare la sua segretaria perché deve ricevere un contratto per conto della SECAV. Oppure sempre la stessa segretaria, che ha in uso l'utenza, quando parla, 0522863438, che a noi risulta essere intestata all'IMPRESA VERTINELLI, con impianto telefonico in via Galileo Galilei, numero 33, a Montecchio Emilia, pure questa segretaria per conto di SECAV, il 4 febbraio 2011 (abbiamo prog. n. 317, RIT 107/2011) chiama la GIGLIO S.r.l. per concordare il pagamento di una fattura, parlano della fattura numero 65 del 30 novembre 2010, perché erano rimasti d'accordo che il bonifico (si capisce dalprog. n. , come riferito da Pino VERTINELLI) doveva essere fatto il 10 marzo Cosa accade un analogo episodio il 28 febbraio del 2011. Vi cito solo prog. n. : la 1136, sempre della RIT 107/2011. Il 2 marzo 2011 abbiamo altre telefonate: la 1443, RIT 118 del 2011: Pagliari della EDILBETON chiede a VERTINELLI Giuseppe cos'ha deciso di fare per quelle variazioni. VERTINELLI risponde: "Della SECAV le devi scorporare tutte, ci fai una nota di accredito", precisando: "Ci metti il riferimento Sante Conte, Montecchio", che è, praticamente, la via di un cantiere che hanno lì a Montecchio. Come si comprende da una successiva telefonata intercettata sul telefono di VERTINELLI Palmo (la 1980, RIT 119 del 2011), il discorso è relativo al fatto che a Pagliari sono giunti degli insoluti, quindi devono risolvere un attimo questa situazione. Il 19 marzo del 2011 altra telefonata, la 1794, RIT 118 del 2011: la segretaria chiama VERTINELLI Giuseppe per sapere come si chiama un dipendente della SECAV. Si rivolge a VERTINELLI Giuseppe per saperlo. Il 18 marzo del 2011 da un'agenzia di assicurazione, che noi individuiamo nella Azzali Delfrate Assicurazioni S.n.c., chiamano VERTINELLI Giuseppe (prog. n. è la 2596, RIT 118 del 2011) per sapere sostanzialmente..

"Abbiamo prog. n. 2596 della RIT 118 del 2011 per sapere dove si trova la sede legale della SECAV. C'è un problema, lo si capisce, perché l'aver spostato la sede (lo dicevo prima) dalla Calabria nel Veneto, a Verona, fa aumentare il costo delle assicurazioni di circa cento euro per ogni camion, e quindi si rivolgono a loro per i mezzi della SECAV. Il 30 marzo del 2011 abbiamo prog. n. 2731, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe chiama la segretaria per sapere se ha fatto le scadenze della SECAV. Poi abbiamo un'altra telefonata del 12 aprile 2011, telefonata 3478, RIT 118/2011: Carlo chiede alla segretaria se la chiavetta USB per le transazioni home banking, quella della Monte dei Paschi, della SECAV funziona, lei risponde di sì. Il 6 maggio 2011 (prog. n. 4865, RIT 118 del 2011) VERTINELLI contatta il centralino della Esso Card in relazione proprio a un contratto che è stato stipulato a nome della SECAV. Il 4 luglio del 2011 (telefonata 9940, RIT 119/2011) VERTINELLI Palmo, tra le altre cose, parla con la segretaria del pagamento di alcune rate di leasing inerenti proprio la SECAV. Non erano state pagate e vi era stata probabilmente una segnalazione. Il 26/10/2011 abbiamo prog. n. 19629, RIT 119 del 2011: la segretaria chiede a VERTINELLI Palmo il carnet degli assegni della SECAV, che aveva evidentemente lui. Il 28/10/2011 (prog. n. 19801, RIT 119/2011) VERTINELLI Palmo acquista del gasolio a nome e per conto della SECAV. Il 25/11/2011 (prog. n. 21253, RIT 119/2011) la segretaria chiama VERTINELLI Palmo per sapere se per il bonifico della SECAV ci deve pensare lei. Palmo la esorta a preparare tutto, che sta passando in ufficio. Questo è, in linea di massima e in estrema sintesi, quello...

[...]

"Andando avanti su queste telefonate, alle 19 del 16 novembre 2011 abbiamo prog. n. 1591, RIT 2741/2011: Serio viene nuovamente sollecitato all'invio di questo contratto da Anna, che è un'altra segretaria che noi identifichiamo in una nipote dei VERTINELLI, che ha in uso l'utenza in quel momento... solitamente ha quest'utenza: 0522865533, intestata proprio alla SECAV unipersonale, sede di Montecchio, via Galileo Galilei, numero 33, identificabile, questa ragazza, in VALERIO Annamaria, cioè la figlia di VALERIO Gaetano, fratello di Antonio, nonché cognato stesso dei VERTINELLI. La donna chiede che il documento sia inviato tramite l'e-mail della TOP SERVICE o della SECAV. E, chiaramente, il fatto dell'utilizzo o dell'una o dell'altra è indifferente. La mattina del 21 novembre 2011 abbiamo prog. n. 1945, RIT 2741/2011: Serio parla nuovamente con Anna, che chiede del contratto inerente la SECAV.

PAG 129: M.A.S.D'AGOSTINO Emidio: Quello stesso pomeriggio abbiamo prog. n. 2001 della RIT 2741: Serio chiama VERTINELLI Giuseppe perché ha bisogno dei dati anagrafici di Oppido Raffaele. Quindi VERTINELLI lascia parlare sempre la segretaria Anna, la quale dapprima domanda se gli sono arrivati i documenti della TOP SERVICE, compresa la richiesta del DURC che avevano fatto, e poi comunica i dati di Oppido Raffaele, quello del '60, che è residente a Roverchiara. [...] "Come si comprende da una successiva telefonata del 7/12/2011 (abbiamo prog. n. 30369, RIT 110/2011; questo è il telefono di GIGLIO), i dati di Oppido Raffaele quale rappresentante della SECAV, richiesti nel prog. n. del 21 novembre, sono serviti evidentemente proprio ai fini dell'assunzione di detti operai presso il cantiere gestito dalla ELLE DUE. Peraltro su dette assunzioni nasceranno anche qui dei problemi, un po' com'era successo per la vendita dell'appartamento, e saranno di nuovo discussi da VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe. VERTINELLI dice: "Io adesso gli ho detto queste parole qua, in parole povere", cioè riferito ad Oppido. "In particolare non lo so chi ha

parlato, tu devi parlare con Gino" – cioè Serio – "e con te o con Pino, vedi com'è. Sino a quando non mi arriva il DURC della TOP SERVICE, loro devono passare di nuovo alla TOP SERVICE, Pi, sottolineato e perfetto", cioè: questo è il discorso che gli ho fatto. E GIGLIO dice: "Sì, a posto. Tu mi devi sentire, Pi. Per sapere, ieri sera è venuto quello della ELLE DUE, va bene?" – quindi lo sta informando di come sono andati realmente i fatti – "E si sono messi d'accordo. Guarda quante te ne dico. Altrimenti come faccio io a sapere anche dei prezzi accordati? Si sono messi d'accordo a 11 euro per i muratori e a 8 euro per i manuali". E ancora GIGLIO: "Non mi interessa, ai Pi, può fare quello che vuole Raffaele, non mi interessa più. Basta, per me è chiuso il discorso. Dai, non mi interessa, davvero, Pi, perché lui non sapeva quanto avrebbero preso gli operai, non lo sapeva proprio, mi segui? Quindi loro, quando parlavano di prezzi, Raffaele doveva dire: Guarda, il prezzo non interessa, io ho l'accordo con GIGLIO e basta". Sostanzialmente succede un po' com'era successo l'altra volta."

All'udienza del 19.1.2017 il testimone Simonelli Piergiorgio ha riferito in merito alle segnalazioni di operazioni sospette di cui è stato autore (in quanto all'epoca dei fatti direttore della filiale MPS di Cavriago). Il teste ha spiegato che le segnalazioni scaturiscono da una serie di fattori convergenti: una movimentazione anomala del conto corrente di SECAV e un conseguente incontro con il legale rappresentante della società, Oppido Raffaele, piuttosto ambiguo. Trattandosi del conto corrente di una società, questo avrebbe dovuto funzionare mediante strumenti di pagamento idonei e corretti, mentre erano state richieste ben otto carte ricaricabili ciascuna avente un importo massimo pari a 10.000 euro. Alla luce di ciò fissò un incontro con il legale rappresentante di SECAV per chiedere delucidazioni in relazione ad un numero di carte ricaricabili eccessivo rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Il teste ha poi spiegato che l'incontro ebbe effettivamente luogo, ma che allo stesso si presentò OPPIDO Raffaele accompagnato da un tale VERTINELLI, (identificato in VERTINELLI Giuseppe cl.1962) il quale non ricopriva alcuna carica all' interno della società. Il testimone, inoltre, ha riferito che: *" gli ho chiesto la motivazione per la quale si erano rivolti alla banca per ricevere le otto carte ricaricabili e il signor Oppido non mi ha dato risposta. Successivamente il sig.r VERTINELLI, al quale io gli ho chiesto in quale qualità si era presentato, non essendo né legale rappresentante né delegato, a parlare con me. Lui mi ha detto che si chiamava VERTINELLI, al ché si sono alzati e se ne sono andati. Questo è stato il colloquio."*

All'udienza del 22.11.2016 anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha fornito il proprio contributo probatorio in merito alla SECAV, affermando, senza mezzi termini, che la SECAV è formalmente intestata a OPPIDO Raffaele (dice erroneamente Vincenzo ma si riferisce a Raffaele) ma, in realtà, è di VERTINELLI:
P. M. – La SECAV di chi è?
DICH. GIGLIO G. – La SECAV è di Oppido Vincenzo, ma è di VERTINELLI

4.3.CAPO 88

Reimpiego di ricchezza illecita all'interno di Mille Fiori S.r.l

Al capo di imputazione in esame viene contesto a VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl.62, di avere reimpiegato denaro di illecita provenienza, siccome derivante dalla

attività illecita della consorteria emiliana e di quella cutrese, all'interno della società Mille Fiori S.r.l., società esercente l'attività di ristorazione e costituita nel 2002 da BRAMANTE Carmine, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, queste ultime coniugate con VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl.62.

. . . . . .

4.3.1. Gli esiti della perizia contabile

Pare opportuno prendere le mosse dagli esiti degli accertamenti svolti dai periti contabili in contraddittorio con i consulenti di parte. All'esito di questo confronto tecnico, i periti hanno affermato che nessuno dei soci, all'epoca della costituzione della società, aveva la capacità reddituale necessaria per l'investimento; pur tuttavia, i periti non hanno potuto affermare la provenienza illecita del denaro: *"In via preliminare, risulta opportuno premettere come relativamente al capo di imputazione di cui al presente paragrafo, si sia resa necessaria una ricostruzione atta ad inserire la vicenda afferente all'impiego di denaro da parte dei fratelli VERTINELLI entro la Mille Fiori Srl, all'interno del più ampio contesto emerso dalle analisi della Consulenza Tecnica di Parte, redatta dal dott. Angelo Vittorio Sestito, Dottore Commercialista e revisore legale, in data 5 ottobre 2015.*

Pertanto gli scriventi, mediante la disamina di tale CTP, si pongono il precipuo scopo di fornire chiarimenti relativi alla situazione patrimoniale degli imputati e del loro nucleo familiare, in modo da poter verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare le attività economico-finanziarie da essi poste in essere.

Nel perseguimento di tale finalità, gli scriventi hanno ritenuto opportuno partire dalle analisi fornite dal Consulente Tecnico di parte, evidenziandone i punti maggiormente critici. Dunque, un primo argomento addotto nella CTP a giustificazione degli ingenti investimenti effettuati dalle società riconducibili ai due imputati, consisterebbe nell'aver essi attinto a risorse finanziarie non indicate nelle proprie dichiarazioni reddituali, bensì rivenienti da precedenti attività imprenditoriali.

In questa prospettiva, il Consulente Tecnico di parte, descriveva tali società, quali soggetti giuridici appartenenti ad un "Gruppo", le cui attività, venivano finanziate mediante la disponibilità di un "salvadanaio comune", a cui le persone giuridiche e fisiche del gruppo avrebbero potuto indifferentemente attingere.

Gli scriventi CT ritengono che tale argomentazione, addotta nella CTP, implichi la riconducibilità delle società di cui si asserisce l'appartenenza al "Gruppo", agli imputati, dovendosi però considerare che non sempre i VERTINELLI compaio nella governance e/o nella compagine societaria delle società stesse. Tale considerazione è particolarmente pregnante per ciò che concerne i capi di imputazione relativi all'intestazione fittizia, con specifico riferimento al capo 89 bis afferente proprio alla società Mille Fiori Srl.

La Consulenza Tecnica di parte inoltre adduce come ulteriore giustificazione delle disponibilità patrimoniali degli imputati, le provviste derivanti dall'attività della società Edilizia VERTINELLI Snc di Giuseppe VERTINELLI & C. prima, e della Edilizia VERTINELLI Srl successivamente.

A ben vedere però le modalità con le quali il Consulente di parte descriveva la disponibilità finanziaria di dette società, risulta, a parere degli scriventi, fuorviante. In particolare, a titolo di esempio, la CTP metteva in evidenza come la Edilizio VERTINELLI Snc avesse potuto

disporre nel corso degli anni e fino al 31.12.2001 di una liquidità complessiva ammontante a circa Lire 700.000.000.
Tale ammontare veniva ottenuto sommando i saldi di conto corrente della società al 31 dicembre di ciascun anno per il periodo dal 1994 al 2001. Tuttavia è di tutta evidenza come in nessun momento storico, la società disponesse di una liquidità di tale consistenza, variando il saldo di volta in volta nel tempo. La somma algebrica dei saldi di fine anno non costituisce evidenza della disponibilità liquida per un determinato periodo temporale.
Appare opportuna una più peculiare disamina afferente al finanziamento della Mille Fiori Srl, società che il CT di parte descriveva come uno dei soggetti giuridici appartenenti al c.d. "Gruppo VERTINELLI". A ben vedere inoltre, è proprio attraverso tale analisi che può fornirsi una più specifica risposta alle contestazioni formulate al presente capo di imputazione.

"Il primo elemento contestato, sottoposto all'analisi degli scriventi, è quello afferente alla capacità finanziaria della Mille fiori Srl per l'acquisto del terreno di proprietà della socia BRAMANTE Antonietta, in data 30 ottobre 2002, per Euro 50.000, sul quale veniva poi realizzato il complesso di ristorazione.

Relativamente a tale acquisto, gli scriventi hanno rilevato, dall'estratto conto corrente n.01124768 intestato alla Mille Fiori Srl (prima Immobiliare AG Srl) acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un addebito di un assegno bancario dal valore di Euro 50.000, emesso nella stessa data in cui risultava esser stato stipulato l'atto di compravendita del terreno.

Pur tuttavia, tra la documentazione disponibile non si rinveniva né la specifica di detto assegno né gli estratti conto corrente di BRAMANTE Antonietta e dei VERTINELLI. Analogamente non si rinveniva il bilancio al 31/12/2002 della Mille Fiori Srl.

Pertanto, l'illustrata corrispondenza cronologica tra l'emissione dell'assegno e l'acquisto del terreno renderebbe solo presumibile che il titolo di credito in commento fosse stato utilizzato dalla Mille Fiori Srl per l'acquisto del terreno in oggetto.
Si consideri inoltre come, dall'esame dell'estratto conto intestato alla Mille Fiori Srl relativo all'anno 2002, risulta che la provvista di Euro 50.006, presumibilmente utilizzata dalla Società per l'acquisto del terreno, si fosse formata attraverso una serie di versamenti precedenti i quali, tuttavia, in ragione della summenzionata carenza documentale, non potevano ricondursi con certezza ai soci e/o agli imputati di cui al presente capo.
Infine, si ritiene comunque opportuno segnalare come detto acquisto fosse avvenuto poco meno di 7 mesi dopo la costituzione della società, e che i soci alla data di costituzione e acquisto, avessero versato capitale per Euro 23.240, su un totale sottoscritto di Euro 77.469. Tale iniziale conferimento pertanto, non avrebbe potuto essere idoneo a giustificare l'acquisto del terreno al prezzo di Euro 50.000.
Le ricostruzioni operate dagli scriventi CT ai fini della valutazione relativa all'origine dei capitali impiegati dal VERTINELLI nella società Mille Fiori Srl, si sono poi basate su due analisi di tipo economico-patrimoniale.

1. La prima analisi svolta, mira a valutare se gli imputati ed i soci avessero una capacità reddituale tale da consentire loro l'iniziale versamento del capitale sociale della società Mille Fiori Srl, pari ad Euro 23.240, corrispondenti ad una quota di Euro 7.746,90 per ciascun socio.

Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relative ai soci e agli imputati, è emerso come nessuno di essi avesse una posizione reddituale dalla quale si sarebbe potuto rilevare con certezza la capacità economica idonea al versamento dell'iniziale versamento del capitale sociale o di 1/3 di esso.
Occorre tuttavia evidenziare che, data la carenza documentale, l'analisi non ha potuto considerare altresì le consistenze patrimoniali e le disponibilità finanziarie dei soggetti all'epoca dei fatti dovendosi limitare le verifiche alle dichiarazioni fiscali presentate dalle persone fisiche coinvolte.
Pertanto, gli scriventi CT osservano come, dall'analisi svolta, possa quanto meno considerarsi ignota la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per il versamento del capitale sociale. Tuttavia non è stato rilevato alcun tipo di evidenza circa la loro provenienza illecita.

2. La seconda analisi svolta, mira a valutare la capacità economico-reddituale dei soci e degli imputati relativamente ai finanziamenti effettuati verso la Mille Fiori Srl.
A tal proposito, dall'esame dei bilanci presentati da detta società, si è rilevata la sussistenza di un finanziamento soci pari ad Euro 180.000, nel corso dell'esercizio del 2005.
L'esame dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi rende possibile dedurre con sufficiente certezza come né i soci né gli imputati avessero una capacità reddituale idonea all'effettuazione di un simile finanziamento.
Pur tuttavia gli scriventi CT, con riferimento al finanziamento in oggetto, ritengono opportune ulteriori considerazioni, scaturenti dall'esame della Consulenza Tecnica di parte.
A ben vedere difatti, secondo quanto sostenuto dalla CT della difesa, il finanziamento di Euro 180.000, non sarebbe stato effettuato attraverso risorse economiche nella disponibilità dei soci, bensì mediante la disponibilità economica di quello che il CT dei VERTINELLI ha definito "sorta di Cash Pooling di fatto".
Tale Cash Pooling, a cui ci si è già in precedenza riferiti, è definito nella relazione in esame, come un fondo di risorse accentrato, riconducibile alle società del summenzionato "Gruppo VERTINELLI".
Inoltre si ritiene opportuno in questa sede, segnalare le anomalie emergenti dalla registrazione contabile relativa al finanziamento:
1. dall'analisi della scheda contabile risulta evidente che la registrazione contabile fosse finalizzata a colmare un saldo negativo della cassa contante (contabilmente questa circostanza appare assolutamente anomala in quanto il saldo di cassa non può per definizione essere negativo);
2. nel caso in cui i soci avessero saldato direttamente i fornitori della società sarebbe stato opportuno registrare contestualmente un debito nei confronti del socio e non una uscita di cassa in realtà inesistente;

3. risulta anomala la disponibilità da parte dei soci di un simile importo in contanti da versare all'interno della cassa.

4.4.1.3.1 Conclusioni.

Relativamente alla contestazione del reato di cui al 648 ter c.p., afferente all'impiego di denaro o comunque utilità provenienti da delitti, entro la Mille Fiori Srl, da parte dei VERTINELLI, gli scriventi CT ritengono che:

-non vi sia evidenza documentale che gli imputati abbiano di fatto finanziato la società;

-seppur si volesse considerare proveniente dagli imputati la disponibilità economica per l'acquisto delle quote societarie della Mille Fiori Srl, nonché per il finanziamento della stessa, non risultano evidenze che ricolleghino inequivocabilmente tale provvista a precedenti illeciti di natura penale;

-infine, gli scriventi CT, ritengono opportuno rilevare come dalle analisi condotte emerga che le risorse finanziarie utilizzate per la costituzione della società ed il finanziamento della stessa siano di provenienza non identificabile."

4.3.2. La testimonianza del Maresciallo Pico

Sulla impossibilità di stabilire la provvista dell'investimento per l'acquisto del terreno nel 2002 i periti sono perfettamente concordi con quanto sostenuto dal Maresciallo Pico, accertando, però, che il mutuo indicato dalla difesa risale al 2005 e che quindi non può essere stato utilizzato per quel finanziamento:

"Maresciallo C. Pico E. – "Se una singola società, poniamo caso la Mille Fiori, acquista, non appena costituita, un immobile, vedo se aveva potenzialmente la possibilità di acquisire quell'immobile, in quella fase basandomi sui bilanci ovviamente. Con riferimento alla persona fisica, guardo la persona fisica"

Avv. Dif. Battaglini – "Non la voglio interrompere, è solo per seguire il ragionamento: quindi lei ha stabilito che Mille Fiori, per esempio, non aveva la capacità di acquistare cosa?".

Maresciallo C. Pico E. – "L'immobile della socia". [...]

Avv. Dif. Battaglini – "Facciamo un altro passaggio: lei diceva che non ha verificato l'esistenza di finanziamenti. Lei è stato abbastanza categorico la scorsa udienza, dicendo che non ci sono mutui da nessuna parte".

Maresciallo C. Pico E. – "No, non ho mai detto "da nessuna parte". Con riferimento a quell'acquisto, ora non me lo ricordo" (..). "Il 30 ottobre del 2002 acquista l'immobile, il terreno.." Avv. Dif. Battaglini – "..da BRAMANTE Antonietto".

Maresciallo C. Pico E. – "..da BRAMANTE Antonietta in assenza si alcun mutuo. Poi, se la banca abbia effettuato un finanziamento di 110.000, non ho fatto i bancari, quindi non sono in grado di poterlo dire. Il mutuo si. Se vi fosse stato l'avrei visto".

Avv. Dif. Battaglini – "Quindi non ha visto, per esempio, che c'era un mutuo che è stato acceso con riferimento agli arredi? Su Mille fiori c'è un mutuo; lei non l'ha visto

Maresciallo C. Pico E. – "Come no. Dipende da quale anno".

[..]

Avv. Dif. Battaglini – "Nel 2005 a noi risulta esserci un mutuo acceso da MILLE FIORI, estinto nel 2009".

[..]

Maresciallo C. Pico E. – "Non è registrato in Agenzia delle Entrate. Non so perché, ma non c'è. Posso verificare sui bilanci se è stato riportato in bilancio".
Avv. Dif. Battaglini – "Certo. È stato ovviamente, riportato nei bilanci".
La circostanza sulla quale il Maresciallo Pico vuole porre l'accento, consiste nella incapacità economica da parte della Mille Fiori Srl, ad acquistare l'immobile nel 2002, anno di costituzione della società stessa.
In risposta a tali dichiarazioni, ci si limita a rilevare come tale mutuo fosse effettivamente stato acceso nell'anno 2005, come dichiarato dal difensore, e dunque non avrebbe potuto essere utilizzato per finanziare l'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2002."

Nel descrivere la situazione di promiscuità tra le società del gruppo VERTINELLI l'Amministratore Giudiziario ha riferito in merito alla preoccupante situazione debitoria di Ville Fiori s.r.l., non aggravata, tuttavia, da alcuna iniziativa giudiziaria volta al recupero dei crediti da parte delle società creditrici, appartenenti al gruppo:
"P. – Ogni tanto è apparso che c'erano dei decreti ingiuntivi tra società.
DICH. ZANIBONI F. – No, no, no. Neanche con società terze, praticamente. Infatti questa dei debiti e dei crediti delle varie società, per le quali non si fanno mai delle azioni, è anche una cosa che ho rilevato nella MILLE FIORI S.r.l., per esempio. Cioè, ci sono dei debiti a bilancio al 31/12/2014, sono circa 600.000 euro di debiti nei confronti di fornitori, di cui 270.090 euro nei confronti di EDILIZIA, 257 nei confronti di IMPRESA VERTINELLI, che si sono determinati tra il 2009 e il 2011, incrementati, però, al 29/12 del 2014, tramite l'emissione di quattro fatture, per un totale di circa 138.000 euro, più un debito nei confronti di BRAMANTE Antonietta per 42.935. Quindi nessuno ha mai tentato il recupero di questi beni. Esistono anche dei crediti per i quali MILLE FIORI non ha mai tentato il recupero, a quanto a me noto. Per esempio, nei confronti dell'ultimo affittuario, cioè Il Cenacolo, si è formato un credito fino a giugno del 2013 di 15.000 euro. 15.000 euro, però, perché non sono più state fatte fatturazioni fino a che il contratto non è terminato, perché il contratto è terminato nel maggio del 2014, quindi rimane un anno di fatto senza fatturazione, quindi il credito è sicuramente molto più alto. Però non mi risulta che siano mai state fatte azioni per tentare il recupero di questo credito."

Non è stato tuttavia possibile per l'Amministratore ricondurre quei crediti alla costruzione del ristorante:
AVV. DIF. CORRADI CERVI – Quindi ha potuto verificare che parte di questi fornitori, in particolare EDILIZIA COSTRUZIONI e IMPRESA VERTINELLI, fossero coloro che avevano effettivamente eseguito la costruzione del ristorante?
DICH. ZANIBONI F. – Effettivamente costruito il ristorante non lo so. Non so da dove derivino quei crediti, perché io non ho la contabilità che risale alla costruzione del ristorante, ovviamente. Quindi io mi trovo quel debito a bilancio.

Ulteriore dato rilevante evidenziato dall'Amministratore Giudiziario è il fatto che la sopravvivenza del ristorante era possibile, per i suoi elevatissimi costi di gestione, solo grazie ad una gestione illecita:

"Quando io sono arrivata al ristorante, i dipendenti del ristorante venivano pagati in busta paga circa 300 euro. A loro detta, la parte restante veniva pagati in contanti, perché loro stavano dentro al ristorante più di otto ore. L'ultimo dell'anno (e questo è indicato nella relazione) il fatturato è veramente esiguo e i dipendenti risultavano tutti in ferie, quando invece mi hanno riferito che c'era stata una festa con più di cento persone o più di duecento. Quindi una gestione lecita del ristorante è una questione molto difficile e molto complessa, soprattutto perché per il ristorante c'è stata una pubblicità negativa fortissima, perché all'inizio anche il CNA, che era il consulente del ristorante, ha fatto una pubblicità negativa, è andato più volte sul giornale dicendo che non voleva più il Mille Fiori come cliente, che non voleva più il Mille Fiori come associato. Quindi io ho tentato in tutti i modi all'inizio di fare una gestione diretta, poi una gestione per interposta persona con un contratto di catering e adesso sto facendo delle feste con delle associazioni. Quello che posso fare è questo, fino a che non troverò qualcuno che se lo vuole prendere in gestione. Ma l'unico che se lo può prendere in gestione è una cooperativa di dimensioni veramente enormi, perché i costi di gestione sono... AVV. DIF. BATTAGLINI – ...sono alti. DICH. ZANIBONI F. – No, sono altissimi, sono molto di più. È un normale ristorante, per come veniva riempito prima, non è in grado di sopravvivere, se non in maniera non lecita, come avveniva prima".

4.3.3. Il collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo

Un contributo rilevante sul presente capo di imputazione è stato fornito dal collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, che all'udienza del 19.1.2017, ha reso dichiarazioni anche sugli imprenditori MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, definendoli quali soggetti pienamente inseriti nell'organizzazione con rilevanti compiti di ampliamento del giro di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell'associazione e dell'associazione in quanto tale. La sola differenza tra gli altri esponenti del sodalizio, ha spiegato il collaboratore, è che essi dovevano mantenersi "puliti", lontani dalla strada, come invece facevano gli uomini di azione. Anche per questo al MARINO non risulta che essi fossero formalmente affiliati, ferma restando la piena partecipazione e condivisione da parte degli stessi degli scopi e delle modalità operative dell'associazione. Palmo VERTINELLI e GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il MARINO, sono entrambi imprenditori partiti dalla Calabria senza alcun capitale iniziale e si sono progressivamente affermati. Le modalità del loro successo economico sono, come sempre, riportate da MARINO in maniera dettagliata ed incisiva, peraltro riscontrata da una oltremodo ponderosa mole di prove raccolte nel corso dell'intero processo. Sullo sfondo anche il contesto storico che, nel passaggio ad una mafia imprenditrice, imponeva l'adesione definitiva alle cosca in espansione. Insomma, l'espansione economica degli imprenditori specializzati nella attività di reimpiego e di falsa fatturazione si intrecciava con la conflittualità tra la vecchia famiglia egemone (i DRAGONE) e quella nuova (GRANDE ARACRI) necessitante della definitiva adesione di "nuove forze imprenditoriali" indispensabili per la attuazione delle strategie egemoniche e di espansione economica.

MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, avevano il ruolo di "lavatrici" nell'interesse di GRANDE ARACRI, di cui VERTINELLI era la "cassaforte": espressione tanto sintetica quanto incisiva nella descrizione della valenza del ruolo avuto da costui nelle attività di reimpiego dei denari della cosca calabrese. Tutto ciò che VERTINELLI aveva

apparteneva a GRANDE ARACRI: VERTINELLI, ha precisato il MARINO, non era proprietario "nemmeno di una bicicletta". La collocazione di VERTINELLI all'interno dell'organizzazione nella posizione di "giovane onorato" è aderente ad un'organizzazione mafiosa che necessita di pragmtismo più che di riti e forme, soprattutto laddove si tratti di soggetti incontaminati ed estranei alle tipiche attività criminali della mafia.
Gli imprenditori mafiosi, ha detto il collaboratore, non possono rischiare di essere coinvolti in attività estorsive o nello spaccio di stupefacenti, proprio per la necessità che hanno di interfacciarsi con la società legale. Per altro verso MARINO ha precisato che in tempo di guerra non è possibile fare nuove affiliazioni e che l'appartenenza alla 'ndrangheta era disciplinata da una regola di chiusura che dava il potere definitivo al capo cosca di indicare chi in concreto dovesse considerarsi "interno" sulla base di comportamenti concludenti. L'ulteriore elemento di chiarimento e distinzione fornito nel passaggio è il rapporto con imprenditori esterni che collaboravano con la cosca, avendo il rispettivo vantaggio, senza essere affiliati o partecipi.
Queste le parole del collaboratore MARINO Vincenzo:
PRESIDENTE – Si. Senta una cosa, ci vuole dire che tipo di investimenti faceva MUTO per conto di GRANDE ARACRI ? Lei ha detto questo, mi pare. TESTIMONE MARINO – Immobiliari, signor Presidente, appartamenti. PRESIDENTE – Nel campo immobiliare... TESTIMONE MARINO – Appartamenti pure su Mantova, appartamenti dove noi dovevamo pure, se ne avevamo bisogno, dove potevamo usufruirne affinché si poteva appoggiare qualche latitante, pure subito Modena. PRESIDENTE – Senta, questo MUTO ha detto che è quello dei camion di Gualtieri. TESTIMONE MARINO – Si, Antonio MUTO, quello che abita a Capo Colonna, signor Presidente. PRESIDENTE – Si. Senta, i soldi come tornavano indietro a GRANDE ARACRI ? TESTIMONE MARINO – Tramite delle ditte edili che aveva anche il fratello Franco. PRESIDENTE – Ma i soldi venivano reinvestiti o venivano tenuti in contanti? TESTIMONE MARINO Assolutamente sì, reinvestiti. PRESIDENTE – Reinvestiti. Senta, c'erano altri soggetti che facevano questo lavoro qui a Reggio Emilia per conto di GRANDE ARACRI oltre al MUTO di cui ha parlato? Lei ha detto GIGLIO? TESTIMONE MARINO – Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLI... Palmo VERTINELLI è stato, è la cassaforte... PRESIDENTE Cosa vuol dire? TESTIMONE MARINO – ...di mano di gomma. La cassaforte. PRESIDENTE – La cassaforte di mano di gomma ma cosa vuole dire esattamente? TESTIMONE MARINO – Che di tutto quello che ha Palmo VERTINELLI non è manco padrone di una bicicletta lui. PRESIDENTE – Quindi tutto quello che possiede Palmo VERTINELLI in realtà di chi è? TESTIMONE MARINO – È tutto di Nicolino. PRESIDENTE – E quindi cosa faceva Palmo VERTINELLI per conto di Nicolino? TESTIMONE MARINO – Riciclava... PRESIDENTE – Riciclava. TESTIMONE MARINO – ... investiva. PRESIDENTE – Senta, ma Palmo VERTINELLI è affiliato formalmente, ufficialmente... TESTIMONE MARINO No. PRESIDENTE – ...ritualmente? TESTIMONE MARINO – No, signor Presidente. PRESIDENTE – E si può essere... TESTIMONE MARINO – Palmo VERTINELLI... PRESIDENTE – Dica. TESTIMONE MARINO – Palmo VERTINELLI non mi risulta uomo a me, a me Palmo VERTINELLI mi risulta come un giovane onorato... PRESIDENTE – Un giovane onorato. TESTIMONE MARINO – ... Come una persona, diciamo, che... PRESIDENTE – Una persona? TESTIMONE MARINO – Una persona che... Praticamente rispetto, come un contrasto onorato ja'. PRESIDENTE – Il contrasto onorato è

un soggetto che appartiene all'associazione? TESTIMONE MARINO – Fiancheggia l'associazione. PRESIDENTE – Fiancheggia l'associazione. TESTIMONE MARINO – Agevola più che altro PRESIDENTE – Agevola, va bene. Senta una cosa, però per questo tipo di attività che svolgeva per conto di GRANDE ARACRI ... Ovviamente queste sue informazioni arrivano fino al 2007, insomma abbiamo detto, no? TESTIMONE MARINO – Sì, signor Presidente, poi se l'hanno battezzato nel 2009 o 2010 non lo so'.., PRESIDENTE – Va bene. TESTIMONE MARINO – ..però non lo potevano fare, signor Presidente. PRESIDENTE – Perché? TESTIMONE MARINO – Perché quando ci sono state delle guerre poi ci è stato fatto un summit nel 2006, questo summit che abbiamo fatto a Cirò Marina ognuno si è accollato le guerre delle loro famiglie, ognuno si è accollato gli omicidi delle famiglie che sono stati commessi, omicidi ARENA, DRAGONE e tutto. Ognuno si è preso la propria responsabilità, ci è stata fatta una tregua. Poi, con l'attentato a Leo Russelli e l'omicidio di Luca Megna il locale si è di nuovo imbastardito. Quando un locale è bastardo, signor Presidente, non si ponno battezzare li cristiani... PRESIDENTE – E qual è il locale... TESTIMONE MARINO – ...a meno che... PRESIDENTE – Qual è il locale... TESTIMONE MARINO – A meno che... PRESIDENTE – Qual è il locale che si è imbastardito? TESTIMONE MARINO – Tutti i locali che hanno avuto le guerre, Crotone, Cutro, Isola, Petilia, Lamezia, San Giovanni in Fiore, tutti. PRESIDENTE – Comunque l'essere battezzato o non essere battezzato consente o non consente di partecipare alle attività dell'associazione? TESTIMONE MARINO – Guardate, signor Presidente, adesso le cose... Io sto parlando del vecchio stampo, no? PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – Nel '90 se non eri battezzato non potevi neanche sedere a un tavolo. Adesso le cose, con le nuove regole anche, con le nuove regole della 'ndrangheta, dopo che San Michele Arcangelo se lo sono presi i Poliziotti, sono state anche cambiate le regole... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... Perché San Michele Arcangelo era il protettore della 'ndrangheta. PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – Che succede, che è stata una cosa diciamo... potevano partecipare, signor Presidente, potevano partecipare se qualcuno della cosca se li prendeva a carico, se era un familiare, se era una persona che era da tanti anni in questa famiglia, se era nu cristianu positivu, uno basta che garantiva per lui, non c'erano problemi. È certo, signor Presidente, che non si poteva inserire in un gruppo di fuoco... PRESIDENTE – Certo. TESTIMONE MARINO – ... perché certe volte, il trofeo è uno della famiglia che se lo deve andare a prendere. Non si dice partite... Andate e partite... Armiamoci e partite. No, armiamoci e andiamo, in prima persona andavano i responsabili, chi aveva i carichi, chi era effettivamente fidelizzato, chi era effettivamente... Chi aveva un ruolo apicale, chi aveva un ruolo di un certo rilievo... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... però potevano usufruire di tante cose, tipo: l'estorsione, un contrasto onorato può fare l'estorsione, può trafficare droga, a maggior ragione chi è un uomo vicino alla famiglia ed è un uomo onorato, può essere, diciamo, una lavatrice e non deve... PRESIDENTE – Una lavatrice. TESTIMONE MARINO – ... Una lavatrice e non deve avere a che fare con chi effettivamente fa la vita. Praticamente, signor Presidente, se uno... PRESIDENTE – "fa la vita" cosa vuol dire? TESTIMONE MARINO – Ama la vita, si mette sulla strada, signor Presidente. PRESIDENTE – Ah, ho capito. TESTIMONE MARINO – Allora Palmo VERTINELLI, le faccio un'ipotesi, non tene mai nu fermu cu Franco GRANDE ARACRI , oppure con qualcuno della cosca, se non è stata una cosa boom all'improvviso la Questura, perché se il capo società o chi dirige

la 'ndrina o il contabile, signor Presidente, viene a sapere che Palmo VERTINELLI, le faccio un'ipotesi, che è stata una lavatrice... che una lavatrice fa accordi come MITO, come GIGLIO, viene a che fare con un membro che lavora sulla strada... PRESIDENTE – Ma cosa intende lei con un membro che lavora sulla strada, cosa vuol dire? Uno che spara? TESTIMONE MARINO – Bravo, uno... PRESIDENTE – Un uomo d'azione, insomma. TESTIMONE MARINO – Un uomo d'azione, un uomo che traffica droga, un uomo che è in lista, nell'occhio del ciclone delle Forze dell'Ordine. No, allora là si rompe baracca, mi avete capito? PRESIDENTE – Ho capito TESTIMONE MARINO – E si evitavano tutte queste cose. PRESIDENTE – Quindi coloro che fanno... Quelli che fanno, come dice lei, la lavatrice, il riciclaggio etc. sono persone che non si devono occupare di delitti di strada, come li descrive lei, perché si occupano invece di finanza, investimenti, di fare soldi... TESTIMONE MARINO – Assolutamente si, Signor Presidente, che poi fra l'altro certe volte vengono anche minacciati dalla cosca stessa, quando certe cose non gli stanno bene.
PRESIDENTE – In che senso certe cose non gli stanno bene? TESTIMONE MARINO – Allora ci sono anche persone, no? Signor Presidente... PRESIDENTE – Si. TESTIMONE MARINO – ... che noi andiamo... tipo... come fosse che ci facciamo una cortesia, poi questi qua... Non è il caso di VERTINELLI, signor Presidente, perché Palmo è stato una vita con noi. PRESIDENTE – Si. TESTIMONE MARINO – oppure Pino GIGLIO ci è piaciuta la tarantella... PRESIDENTE – Chi? TESTIMONE MARINO – ... però ci sono altri imprenditori... PRESIDENTE – Chi ha detto? Chi ha detto? Di chi ha parlato? GIGLIO? TESTIMONE MARINO – A Pino GIGLIO pure gli è piaciuta la tarantella, ci piaceva la malavita a Pino GIGLIO. Però certe volte noi avviciniamo degli imprenditori o delle ditte, tipo lo fai questo lavoro e ci fai la cortesia? Poi da questa cortesia, signor Presidente, certe volte gli facciamo anche le imposizioni...

Il collaboratore ha fornito una descrizione precisa, concreta e solida delle ragioni della forza economica del VERTINELLI, "un impero", ottenuta grazie al ruolo di riciclatore svolto per conto dell'associazione. Uno dei compiti principali di VERTINELLI era, ha detto il MARINO, di subappaltare alle imprese degli associati o alle imprese comunque vicine i lavori degli appalti che VERTINELLI riusciva ad acquisire, anche col sostegno dell'associazione o alla fama di imprenditore vicino alla 'ndrangheta, fama che comportava per molti committenti una garanzia.
PRESIDENTE – Va bene, quindi GIGLIO abbiamo capito un po' cosa faceva. VERTINELLI, in particolare, cosa faceva rispetto... TESTIMONE MARINO – Allora se GIGLIO è partito con una FIAT Uno, Palmo VERTINELLI è partito cu nu ciucciu e nu carrettu... PRESIDENTE – Si. TESTIMONE MARINO – ... E si è ritrovato un impero.
PRESIDENTE – Quindi, facendo questo lavoro che lei ha descritto, aveva anche l'obbligo insomma, di far lavorare gli associati, le persone vicine... TESTIMONE MARINO – Assolutamente si, assolutamente si! Perché per avere il controllo su di tutti e su tutto, prima devono lavorare, io gli davo la società e poi gli davo i subappalti alle ditte dei miei paesani, perché io devo essere che controllavo tutto... PRESIDENTE – Senta lei... TESTIMONE MARINO – ... Le entrate, le uscite e tutto.

Indicazioni rilevanti sul ruolo di VERTINELLI come "lavatrice dei denari della cosca" sono state fornite da MARINO nel corso del controesame. Il collaboratore ha ricordato che VERTINELLI, nel 2002 doveva essere ucciso. L'esito del processo Scacco Matto nei suoi confronti diede luogo a notevoli sospetti perché la sentenza di assoluzione, nonostante le prove schiaccianti a suo carico, fece pensare ad una qualche manovra. Allorquando alcuni esponenti della cosca seguirono VERTINELLI nella scarcerazione per decorrenza termini, si scoprì che erano spariti denari che la cosca aveva affidato al VERTINELLI per investimenti nell'edilizia.
Il collaboratore ha insistito nel dire che VERTINELLI, senza il sostegno della cosca non avrebbe potuto costruire "neppure un marciapiede". Per questo, nel corso di una riunione si progettò l'omicidio di VERTINELLI per la cui esecuzione si offrì MARINO stesso. Il denaro arrivava a Palmo in vari modi, tramite professionisti ma anche in contanti. I denari tornavano a GRANDE ARACRI sotto forma di appartamenti intestati a prestanome che a momento opportuno venivano liquidati.

Il collaboratore ha quindi descritto il ristorante Millefiori come un punto di ritrovo di 'ndranghetisti della cosca GRANDE ARACRI:

DIFESA, AVV. CORRADI CERVI – Un'ultima questione riguardo il discorso del ristorante. PRESIDENTE – Quale ristorante Avvocato? Sia precisa. DIFESA, AVV. CORRADI CERVI – Nel ristorante dei VERTINELLI, quindi ristorante Millefiori. TESTIMONE MARINO – Forse quello che c'aveva il cugino di BOLOGNINO? La... PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO – ...Quella donna là... la ragazza di Cutro... DIFESA, AVV. CORRADI CERVI – Ecco, infatti lei pocanzi diceva che era stato preso da un parente di BOLOGNINO. Le volevo domandare chi? Lei sa esattamente da chi? TESTIMONE MARINO – Non lo so, non so se un parente o una showgirl di BOLOGNINO, questo non lo so. Non andiamo nei particolari, sapevamo solo che avevamo un punto d'appoggio là, basta, semplice. DIFESA, AVV. CORRADI CERVI – E lei questo come l'ha saputo?
TESTIMONE MARINO – Ancora, Avvocato? DIFESA, AVV. CORRADI CERVI – Ancora. TESTIMONE MARINO – Avvocato, dove erano loro c'ero io, Avvocato. PRESIDENTE - Dove erano loro, chi? TESTIMONE MARINO – Dove c'erano i GRANDE ARACRI, signor Presidente... PRESIDENTE – Dove c'erano i GRANDE ARACRI. TESTIMONE MARINO – E dove c'erano le persone che circondavano questa cosca, c'erovamo noi. Signor Presidente, noi ogni volta che andovomo a Milano, Torino, Voghera, Bologna, Rimini, Riccione, passavamo da là. Signor Presidente, noi passavamo da là perché era anche casa nostra e uno non è che va a casa dei genitori e non va a trovare la mamma o il papà, o lo zio e il fratello, è dovere nostro. Perché certe volte noi facevamo le squadrette, come (inc.) i Polsi, eh, nel 2002 siamo partiti, siamo arrivati a Cervia, abbiamo fatto una squadretta, abbiamo ammazzato una persona e poi siamo andati a Reggio Emilia; abbiamo mangiato da Luigi GRANDE ARACRI , loro non sapevano niente perché era il figlioccio di mio padre e poi ce ne siamo ritornati Cosa siete venuti a fare quo? No, una passeggiata, una visita medica. Così facevamo. Avvocato, non mandavamo i preavvisi quando andavamo, andavamo a trovarli e basta. Eravamo a casa nostra ed eravamo ben accetti. Semplice."

Alla domanda sui rapporti tra VERTINELLI e BOLOGNINO, il collaboratore ha offerto una risposta che nel descrivere il ruolo di VERTINELLI nell'associazione, mette in evidenza in termini esemplificativi quella distinzione tra l'area degli "uomini di strada" e quella imprenditoriale dell'associazione già tratteggiata:
PRESIDENTE – Ho capito e quindi, rispetto a VERTINELLI, quindi BOLOGNINO che tipo di ruolo aveva? TESTIMONE MARINO – Allora, signor Presidente, Palmo VERTINELLI si occupava dell'economia, era come un Ministro della Finanza... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – Michele BOLOGNINO era un Ministro della Difesa. PRESIDENTE – Ma BOLOGNINO Michele faceva pure l'imprenditore o no? TESTIMONE MARINO – Certo che aveva le imprese, però Michele BOLOGNINO non poteva fare quello che faceva Palmo VERTINELLI, perché se no subito subito gli saltavano addosso, Michele BOLOGNINO doveva far vedere che lavorava, era più una copertura quella di Michele BOLOGNINO... PRESIDENTE – Ho capito. TESTIMONE MARINO – ... Però nello stesso tempo guadagnava. PRESIDENTE – Ho capito, per quella ragione che diceva lei, per cui chi si occupa di finanza dev'essere uno pulito, mentre BOLOGNINO Michele... TESTIMONE MARINO – Assolutamente. PRESIDENTE – ... risulta a noi che ha una condanna per associazione mafiosa. TESTIMONE MARINO – Assolutamente e se voi vedete, Signor Presidente, io non lo so perché non ne ho viste carte, io posso fare solo dichiarazioni. Signor Presidente, se voi vedete che Palmo VERTINELLI a chi gli passava i lavori, vedete che Palmo VERTINELLI non gli ha manco passato un lavoro a Michele BOLOGNINO, perché se no Nicolino ci rumpeva le corne a Palmo VERTINELLI, semplice. Perché non poteva avere a che fare...
PRESIDENTE – Però la questione... TESTIMONE MARINO – Non poteva avere a che fare. Dovevano avere a che fare solo con persone pulite e basta. PRESIDENTE – Però c'è una questione del ristorante Millefiori di Montecchio, lei la sa quella storia? Se che c'era un ristorante che era di VERTINELLI e che poi è stato preso in gestione da BOLOGNINO? Ne su niente di questa vicenda? TESTIMONE MARINO – Io sapevo non da BOLOGNINO, signor Presidente, da un parente di BOLOGNINO, Michele BOLOGNINO. PRESIDENTE – Da un parente di BOLOGNINO, certo certo... TESTIMONE MARINO – È tutto un'altra storia, signor Presidente, Michele BOLOGNINO è Michele BOLOGNINO, come MARINO Vincenzo è nato a Crotone 10/12/1975 è stato condannato per associazione mafiosa, mio cugino no, signor Presidente, mia cugina no, mia cognata no."

In riferimento al rapporto BOLOGNINO-VERTINELLI il MARINO ha fornito inoltre un'utile chiave di lettura degli schermi reciproci di cui si sono avvalsi i due per nascondere il rispettivo interesse nella vicenda del ristorante Millefiori.

4.4. CAPO 88*bis*

Reimpiego di ricchezza illecita all'interno della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l".

Al presente capo di imputazione viene contestata un'ulteriore ipotesi di reimpiego di denaro della associazione cutrese e di quella emiliana per il tramite della società "il Cenacolo S.r.l." , in ipotesi fittiziamente intestata a MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, e di cui BOLOGNINO Michele sarebbe socio occulto, prendendo in affitto l'azienda del ristorante "il

Cenacolo del Pescatore" dalla società Mille Fiori Srl, con il contributo causale consapevole dei soci occulti VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, dal 22.6.2012 al 29.4.2014

Sulla base degli accertamenti effettuati dai periti contabili va innanzitutto evidenziato che dagli atti ufficiali depositati presso la Camera di Commercio, risulta che la società Il Cenacolo Srl ha preso in locazione il ramo di azienda afferente l'attività di ristorazione dalla Mille Fiori Srl, comprendente l'immobile in cui si svolgeva l'attività di ristorazione, mediante un contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22.6.2012, intercorso tra SCHETTINI Giovanna, Amministratore unico della società Mille Fiori Srl, in qualità di concedente e MACRI' Francesco, Amministratore Unico della società Il Cenacolo Srl, in qualità di affittuario.
In proposito, si deve rilevare che BOLOGNINO Michele e GRANDE ARACRI Nicolino, sono imputati, al capo 89, per aver intestato fittiziamente le quote della società Il Cenacolo Srl ai compiacenti prestanome MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio.
Il contratto aveva ad oggetto l'affitto del complesso aziendale costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e macchine ufficio, con una durata di anni tre, a decorrere dal 22 giugno 2012 al 21 giugno 2015. Il contratto si intendeva automaticamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non avesse comunicato all'altra la sua disdetta. Il canone mensile di affitto era pattuito e determinato nell'importo di Euro 700 + I.V.A., da versare in rate mensili anticipate, tramite bonifico bancario
Secondo la prospettazione d'accusa, *"l'affare del ristorante"* ed in particolare il passaggio dalla gestione dei fratelli VERTINELLI a quella di Michele BOLOGNINO, sarebbe una operazione funzionale a garantire una parvenza di liceità alle presunte attività illecite perpetrate dal gruppo emiliano anche nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino tramite BOLOGNINO (cfr capo 89).

Tale considerazione sarebbe desumibile dalle deposizioni del Maresciallo Costantino Guido, il quale all'udienza del 12.1.2017, interrogato sulle indagini relative al presente capo d'imputazione, ha dichiarato che: "(..)*Vorrei fare una rapida premessa su alcuni aspetti che ci danno un po' il senso generale della vicenda, tenendo sempre presente che i cosiddetti affari che noi rileviamo nel corso delle indagini si snodano sempre sullo sfondo di un contesto associativo. L'affare del ristorante in particolare, oltre ad evidenziare le condotte di natura illecita che poi sono contestate nei relativi capi d'imputazione, a nostro avviso è da ritenersi emblematico di una sorta di strategia di inabissamento che per certi aspetti la consorteria indagata aveva iniziato ad attuare già da diverso tempo in terra emiliana. Noi abbiamo rilevato, infatti, che, (...) la stragrande maggioranza degli illeciti commessi dall'organizzazione indagata sono strettamente afferenti o comunque legati, connessi alle attività economiche ed imprenditoriali degli indagati, che sono riusciti in tal modo anche a mascherare dietro alle loro attività lecite quella che era la gestione di determinati affari illeciti. Quindi secondo noi, questo tipo di condotta ha favorito la mimetizzazione delle attività criminale del sodalizio, agevolando quella tranquillità necessaria alla gestione dei propri affari. Diciamo che in questo contesto si colloca a nostro avviso, l'affare del ristorante(..).*"

Il Maresciallo Costantino, nel corso dell'udienza del 12.1. 2017, ha riferito anche degli esiti della attività di intercettazione, spiegando che la conversazione registrata il 4.5.2012 alle ore 8:27 (RIT 113/2012, prog. n. 11772) intervenuta tra BOLOGNINO Michele e Loprete Giuseppe testimonierebbe la partecipazione nelle attività del ristorante di un terzo soggetto, indicato come *"quello là sotto"*.

A sostegno della tesi d'accusa vi sarebbe pure il contenuto di una *email* inviata da MACRI' Francesco, all'indirizzo della Ci Vrabie Srl (riconducibile BOLOGNINO Michele cfr. capo 143bis) nella quale lo stesso rendicontava proprio al BOLOGNINO circa la situazione finanziaria in cui versava il ristorante sin dalla sua apertura. A tal proposito, un dato posto in evidenza era quello relativo alla colonna delle uscite in calce alla quale, in data 7 ottobre 2012, veniva registrata la seguente voce: *"Michele (3210 €). pagato"*. Così si è espresso il testimone: *"Ulteriore conferma su come Michele BOLOGNINO fosse il dominus nella conduzione del locale giunge attraverso la censura della posta elettronica indirizzato allo stesso BOLOGNINO, che ci consentiva di intercettare un'e-mail inviatagli il 6 novembre del 2012 da MACRI', un'e-mail che conteneva un dettagliato rendiconto economico del ristorante a partire dalla sua apertura. Tra le voci del bilancio, che evidentemente MACRI' gli aveva trasmesso per ragguagliare chi effettivamente aveva la titolarità del locale, sull'attività eseguita spiccano due registrazioni: una relativa al 7 di ottobre 2012, dove sotto la colonna delle uscite è riportato: Michele 3 210 pagato; e un'altra relativa al 28 di ottobre sempre del 2012, sempre sotto la colonna delle uscite, dov'era riportato: Michele 4.000 pagato. Quindi l'e-mail non soltanto rappresentava l'ennesima conferma e l'ennesima dimostrazione di come BOLOGNINO fosse a capo della questione, ma confermava anche come lo stesso BOLOGNINO fosse partecipe della spartizione degli utili e dei proventi del ristorante."* (cfr. udienza 12.1.2017).

In ordine al coinvolgimento di VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, il maresciallo Costantino ha indicato la conversazione registrata il 9.1.2013, al prog. n. 860 RIT 2708/2012 delle ore 10.41, nella quale veniva affrontata la questione relativa alla situazione debitoria in cui versava il ristorante Il Cenacolo, sotto la gestione di BOLOGNINO Michele: *"(...) La discussione poi prosegue e viene registrata dal progressivo numero 860, dello RIT 2708 del 2012, con BOLOGNINO sempre più alterato, soprattutto nel momento in cui viene affrontata la situazione di passività che, stando a quello che emerge dalla conversazione, era di cinquantamila euro. C'è un passaggio dove appunto si dice: "siamo fuori con 50 000 con il ristorante". La cosa che, però, mandava di più in collera BOLOGNINO era il fatto che VERTINELLI (verosimilmente Palmo, in relazione alle conversazioni che avevano intercettato fino ad allora, in precedenza) avesse saputo del passivo. E BOLOGNINO attribuiva allo stesso MACRI' la responsabilità di aver informato VERTINELLI di questo passivo nel momento in cui l'aveva incontrato per consegnarli dei soldi. Addirittura, da quello che emerge dalle frasi che noi intercettiamo nell'ambito di questo dialogo, sembrerebbe che VERTINELLI avesse addirittura fatto un assegno per aiutare la copertura di quest'ammanco da cinquantamila euro"*. (cfr. udienza 12.1.2017).

Il teste ha poi dichiarato che l'esistenza dell'assegno in esame fosse una deduzione investigativa tratta dall'interpretazione della intercettazione n. 860 RIT 2708/ 2012: *"AVV.*

DIF. FORNACIARI – Okay. Senta, tornando al famoso assegno, la domanda, gliel'hanno fatta. Quindi, se ho capito bene, lei non ha fatto verifiche se quest'assegno è stato incassato, di quanto era?" MAR. AIUT. COSTANTINO G. – "No". AVV. DIF. FORNACIARI – "Quindi, quando lei dice che VERTINELLI Giuseppe ha fatto un assegno per ripianarne debiti è una sua deduzione?" MAR. AIUT. COSTANTINO G – "Io ho usato il condizionale in effetti". AVV. DIF. FORNACIARI – "E io le chiedo semplicemente: è una sua deduzione investigativa". MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Deduzione derivante dall'interpretazione di quello che emerge dalla conversazione. Sì".

Questo il testo della conversazione: *...Siamo trentasette... con questi di ora ci ho messo quasi novemila euro, me ne devo prendere altri mille e tre, mille e quattro, tra il vino e i cosi... tu quanto ci hai messo? Quello che ci hai messo tu... siamo fuori di cinquantamila euro col ristorante? Siamo fuori di cinquantamila euro. MACRI' Franco - Dall'apertura? BOLOGNINO Michele - Eh. MACRI' Franco - Secondo me .. eh... BOLOGNINO Michele - Non va bene per le patate, poi... dai, Fra'! L'unica cosa, lasciamo stare. Ora (inc. pronuncia non chiara) lo sa VERTINELLI che siamo sotto in banca. Che dice che: Pino mi ha detto che siete sotto in banca e ha fatto l'assegno apposta. Chiamalo." MACRI' Franco - Ora andiamo da VERTINELLI... BOLOGNINO Michele - Non vado a chiamare niente... viene qua VERTINELLI, io non vado. Vado io? Ti ho detto... ricordati una cosa, che io di VERTINELLI me ne fotto. Tu sei andato a portargli l'assegno a casa ieri sera. Io personalmente, Michele BOLOGNINO, me ne fotto di VERTINELLI, io non ne ho problemi con VERTINELLI. Io me ne fotto. Tu sei andato l'altra volta poi ti ho detto: Manda a Fabio," io. E sei andato tu là dietro la casa. Hai capito? Se tu hai i problemi tuoi, che.. io no, io non ne ho di questi problemi. (Inc. pronuncia non chiara) o fai il contratto tu o no, io mantengo il ristorante. E a VERTINELLI, che sei andato tu personalmente a parlargli, io me ne fotto di VERTINELLI. A VERTINELLI (inc. pronuncia non chiara) te lo faccio girare per tutto ontecchio, io... e lo faccio veramente, io. Io me ne fotto di VERTINELLI. Ieri sera ti ho detto: Manda Fabio a portare l'assegno." E sei andato tu. Perchè sei andato tu? MACRI' Franco - Eh... BOLOGNINO Michele - Perchè sei andato tu? Rispondi a me ora. MACRI' Franco - Vedi che io non sono andato nella casa... io sono andato là dietro. BOLOGNINO Michele - Eh.. perchè sei andato tu? (Inc. pronuncia non chiara). Perchè sei andato? Ma me lo spieghi a me perchè sei andato tu? (Con tono alterato). Chi cazzo è VERTINELLI? Io... ieri ti ha offeso VERTINELLI a te, ieri. Se non è come dici tu, ti ha offeso dieci volte ancora... se non è come dici tu, eh. Ti ha offeso... tu perchè sei andato dietro la casa a chiedere dov'era VERTINELLI, ieri sera? Mi chiamavi e (inc. pronuncia non chiara)... Pino, io l'elemosina non la voglio nè da te e nè da nessuno." Ha detto: No, ma Franco ha detto che Pino GIGLIO ha pagato per dodici persone... e mi ha detto che ha fatto l'assegno perchè la banca è sotto." Comunque chiamalo... chiamalo, che viene qua, che glielo dico pure in faccia. Io di VERTINELLI... MACRI' Franco - Io del ristorante, Miche', a VERTINELLI non gli ho parlato, che gli ho detto che l'assegno è sotto, hai capito? BOLOGNINO Michele - No? E chiama a VERTINELLI e digli come sa che il conto è sotto, del ristorante, digli...."*

Per ciò che concerne MACRI' Francesco marito della sorella della madre di MOLINARI e MOLINARI Antonio deve anzitutto osservarsi che, come evidenziato dalla perizia contabile, come il MACRI' fosse titolare del 95% delle quote societarie, mentre il MOLINARI del 5%.

In merito al primo, l'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso per l'anno di costituzione della società (2012) e per i tre anni precedenti effettuata dai periti contabili, mostra chiaramente come lo stesso non disponesse di una capacità reddituale tale da poter effettuare l'iniziale versamento del capitale sociale. Parimenti, per ciò che concerne MOLINARI Antonio l'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso per l'anno di costituzione della società e per i tre anni precedenti mostra chiaramente come lo stesso disponesse di una scarsa capacità reddituale anche se l'importo dallo stesso versato era assolutamente esiguo (125 Euro).

4.4.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e MARINO Vincenzo

A sostegno di questa ricostruzione vi sarebbero le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, il quale ha riferito di aver appreso da BOLOGNINO Michele, la notizia relativa al finanziamento, da parte di GRANDE ARACRI Nicolino, del ristorante in oggetto (cfr. udienza 7.12.2016):

"AVV. DIF. PANCARI – (omissis) Io le chiedo questo: chi ha investito i capitali, chi è che ha impiegato i capitali nella costituzione di questa società?

DICH. GIGLIO G. – La trattativa inizialmente è stata fatta da MACRI'... non MACRI'... da Loris Tonelli prima del suo arresto. Poi so che è stata costituita una società in un secondo momento, perché Tonelli aveva necessità di farsi assumere, perché non mi ricordo se era in carcere o ai domiciliari, comunque aveva necessità di svincolarsi con un'assunzione... quando va in affidamento. Non so il sistema, comunque, quando uno è in detenzione, ha la possibilità di andare a lavorare. E quindi non figurava nella società. So che è stata intestata a MACRI' e ad altri

AVV. DIF. PANCARI – Ma le risulta che, questi capitali, li aveva impiegati proprio il MACRI' con la sua società edile, proprio dai fondi di questa società?

DICH. GIGLIO G. – Io, parlando con BOLOGNINO, so che lo stesso GRANDE ARACRI aveva messo alcune disponibilità. Non so di che cifra, però in quel periodo so che è stato così, insomma."

Il collaboratore di giustizia ha ribadito di aver appreso la notizia relativa alla partecipazione del GRANDE ARACRI Nicolino all'interno dell'affare del ristorante direttamente dal BOLOGNINO Michele, nel periodo in cui si era concluso l'affare delle mattonelle, circa a metà del 2012 (ossia il periodo in cui i rapporti tra BOLOGNINO e GRANDE ARACRI si erano andati intensificando):

"AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei ha affermato che in questo ristorante è socio anche GRANDE ARACRI Nicolino. Ci può dire in quali occasioni lei apprese questa notizia?

DICH. GIGLIO G. – L'ho appresa direttamente da BOLOGNINO Michele e in un paio di occasioni, quando siamo scesi giù, in mia presenza, GRANDE ARACRI chiese a BOLOGNINO come stava andando il ristorante.

AVV. DIF. PISANELLO – Senta, può collocare nel tempo l'episodio in cui parlò di questi due del ristorante?

P. – Con GRANDE ARACRI?
AVV. DIF. PISANELLO Sì, con GRANDE ARACRI Nicolino, sì.
DICH. GIGLIO G. – E' stato nell'ultimo incontro che abbiamo avuto. Nell'ultimo incontro, quando abbiamo chiuso il discorso anche delle mattonelle.
AVV. DIF. PISANELLO – Esatto. E quand'è che avete chiuso il discorso delle mattonelle?
DICH. GIGLIO G. – Nel 2012.
AVV. DIF. PISANELLO – Certo, nel 2012, ma quando?
DICH. GIGLIO G. – Adesso, il giorno, non lo ricordo. Non riesco a dirle il giorno e il mese, comunque eravamo circa a metà 2012.
AVV. DIF. PISANELLO – Era maggio/giugno 2012?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, io ho già risposto. Eravamo a metà 2012. Non glielo so dire.
AVV. DIF. PISANELLO – Io le contesto che lei fu più preciso durante un interrogatorio, quello del 3 marzo del 2016, a pagina 66, lei disse: "Adesso non ricordo se era maggio o se era giugno, però il contratto"... Ecco, le chiedo: in quel momento lì... quindi maggio o giugno. Lei cosa dice? Del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Che se le dico maggio, siamo al quinto mese dell'anno; se le dico giugno, siamo a metà anno. Quindi siamo là, secondo me, Avvocato, mi scusi."
Già nel corso dell'udienza del 16 novembre 2016, il collaboratore aveva descritto il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino e la sinergia esistente tra quest'ultimo e BOLOGNINO Michele, disvelando un dettaglio importante, relativo all'imbarazzo che VERTINELLI aveva nel "buttare fuori" BOLOGNINO, inadempiente nel pagamento degli affitti, perché sapeva che insieme a BOLOGNINO era coinvolto anche GRANDE ARACRI Nicolino.
"DICH. GIGLIO G. – Io so che il BOLOGNINO, quando ha preso il ristorante, aveva offerto una quota a Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Lei, questo, come l'ha saputo?
DICH. GIGLIO G. – Dallo stesso BOLOGNINO Michele.
P. M. – Dallo stesso BOLOGNINO Michele. E quando è andato a Cutro da GRANDE ARACRI Nicolino, avete mai parlato di questo?
DICH. GIGLIO G. – Gli chiese, GRANDE ARACRI Nicolino, come andasse il ristorante e BOLOGNINO gli ha detto che andava male, perché in quel periodo c'era poca gente.
P. M. – Ne ha mai parlato con i VERTINELLI, invece?
DICH. GIGLIO G. – VERTINELLI è venuto a saperlo in un secondo momento. A me, Pino mi ha chiesto se sapevo se veramente c'era Nicolino GRANDE ARACRI e gli dissi di sì.
P. M. – E Pino (come lo chiama lei) che cosa le disse esattamente? Cos'aveva saputo?
DICH. GIGLIO G. – Aveva saputo che... Dice: E' vero che dietro BOLOGNINO c'è GRANDE ARACRI Nicolino?
P. M. – E da chi l'aveva saputo? Gliel'ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo in questo momento, dottoressa, francamente. Forse dallo stesso BOLOGNINO, adesso non mi ricordo.
P. M. – Adesso ci arriviamo.
DICH. GIGLIO G. – Mi sente?
P. M. – Sì. Finisca intanto quello che lei ha saputo.

DICH. GIGLIO G. – Ho saputo quello che dicevo prima, quello che mi ha chiesto e quello che lui ha risposto.
P. M. – E lei cos'ha risposto?
DICH. GIGLIO G – Ho detto di sì.
P. M. – Lei ha risposto di sì: cosa gli ha detto? Da chi l'ha saputo? Dice. Sì – punto? Ne avete parlato; no?
DICH. GIGLIO G. – Gli ho detto sì, nel senso che l'avevo saputo sia dallo stesso BOLOGNINO che in un'occasione giù da GRANDE ARACRI.
P. M. – Questo con Pino VERTINELLI. E con Palmo?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo, francamente, con Palmo se ne avevo parlato.
P. M. – In relazione ai pagamenti dell'affitto, Palmo le disse qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – Che non stavano pagando l'affitto e doveva buttarlo fuori, ma non sapeva come fare.
P. M. – E, in relazione a questo, non le ha detto altro?
DICH. GIGLIO G. – Sapeva che c'era il GRANDE ARACRI, e quindi non sapeva come buttarlo fuori.
P. M. – Allora, quando io le chiedo se ne ha mai parlato con Palmo VERTINELLI, della presenza di GRANDE ARACRI Nicolino nel ristorante, ne ha parlato.
DICH. GIGLIO G. – Mi disse così. Secondo me... Non è che ne abbiamo parlato, però mi disse così.
P. M. – Le disse che c'erano dei problemi, dei ritardi nei pagamenti dell'affitto, che lui non sapeva come fare perché sapeva che c'era GRANDE ARACRI Nicolino: ho capito bene? Ho capito bene?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì."

Alle propalazioni del collaboratore GIGLIO, si aggiungono quelle rese dall'altro collaboratore MARINO Vincenzo, qui da intendersi richiamate, riportate al capo 88.

4.4.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele e le spontanee dichiarazioni di MOLINARI Antonio e MACRI' Francesco

L'imputato BOLOGNINO Michele ha fermamente contestato la ricostruzione effettuata dall'accusa: "GRANDE ARACRI ha investito con me; cos'ha investito con me? Anche GIGLIO dice...l'altra volta, la parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuol dire che è la Calabria; può essere che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando al telefono dico che sono socio con quello di giù (l'ho dichiarato all'Avvocatessa, l'ho dichiarato al Pubblico Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non GRANDE ARACRI, che io con GRANDE ARACRI non ho mai intrapreso attività lavorative." (cfr. udienza 13.12.2016).

In questa stessa udienza il BOLOGNINO ha sostenuto di avere coadiuvato finanziariamente il MACRI' nella gestione del ristorante, pur negando una collaborazione di GRANDE ARACRI Nicolino, all'interno del c.d. "*affare del ristorante*".

"*Quando siamo andati, come dice lui* [ci si riferisce al GIGLIO], *da GRANDE ARACRI, come faceva GRANDE ARACRI a domandarmi del ristorante Il Cenacolo del Pescatore, se Il Cenacolo del Pescatore l'ho aperto a fine luglio? Come faceva? Che cosa c'entra? Se il ristorante è stato preso da VERTINELLI, abbiamo pagato la gestione, non comprato, una gestione di 2.500 o 3.000 euro, non mi ricordo, che eravamo io, Tonelli Loris e MACRI' Francesco. MACRI' Francesco, neanche lo conoscevo io. Io, ci sono le intercettazioni che voglio lasciarlo, il ristorante, che non mi interessava niente, perché non è che avevo... Noi avevamo investito, tutti e tre avevamo messo 6-9.000 euro, perché la maggior parte della società l'aveva fatta MACRI' con i soldi suoi, 2.500 euro a fare una società, e avevamo investito tra me e lui... E c'è la telefonata e gli dico io: MACRI', a me quasi quasi... perché sono una persona troppo precisa e non voglio lasciarti nei guai, se no io me ne vado, non mi interessa niente del ristorante. Perché non è che io avevo fatto un investimento, GRANDE ARACRI ha investito con me; cos'ha investito con me? Anche GIGLIO dice... l'altra volta, la parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuol dire che è la Calabria; può essere che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando al telefono dico che sono socio con quello di giù (l'ho dichiarato all'Avvocatessa, l'ho dichiarato al Pubblico Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non GRANDE ARACRI, che io con GRANDE ARACRI non ho mai intrapreso attività lavorative*".

Va in proposito sin da subito evidenziato che i periti contabili non hanno rinvenuto nessuna evidenza documentale di tali investimenti

Lo stesso ha poi dichiarato (cfr. udienza 9.5.2016) che i soldi investiti nella società erano di MACRI' e che era costui ad occuparsi dell'avviamento dell'attività di ristorazione e del pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda, attraverso gli incassi del ristorante: …

AVV. DIF. PANCARI – Senta, le chiedo questo: i conferimenti per la costituzione di questa società, lei ci sa dire da chi e con quali fondi vengono effettuati?

SIG. BOLOGNINO M. – MACRI' fa tutto. Fa la società, tutto MACRI' fa.

AVV. DIF. PANCARI – E i soldi chi li mette?

SIG. BOLOGNINO M. – MACRI'. Ma lì, i soldi, li ha messi MACRI' con Tonelli Loris, perché Tonelli Loris era lui... però quei soldi che ha fatto la società è stato Tonelli Lo...eh... MACRI' Francesco ha messo i soldi.

AVV. DIF. PANCARI – Quindi MACRI' Francesco ha messo i suoi soldi: ho capito bene?

SIG. BOLOGNINO M. – Sì, sì, ha messo i soldi lui, gestiva lui. Lui ha messo i soldi per fare la società, lui tutto ha fatto.

AVV. DIF. PANCARI – Senta, e chi pagava l'affitto ai VERTINELLI?

SIG. BOLOGNINO M. – MACRI'.

AVV. DIF. PANCARI – Con quali soldi?

SIG. BOLOGNINO M – I soldi del ristorante.

AVV. DIF. PANCARI – Cioè con gli incassi, vuole dire?

SIG. BOLOGNINO M. – Con gli incassi del ristorante, sì. Anche se poi all'ultimo siamo rimasti che c'era un buco, perché io gli davo una mano, perché allora, come dicevo prima, erano MACRI' e Tonelli Loris, io sono subentrato in un secondo momento in questa cosa qua.
AVV. DIF. PANCARI – Cioè quando subentra lei?
SIG. BOLOGNINO M. – Io subentro al momento che hanno fatto...come si dice? gli arresti domiciliari a Tonelli Loris e Tonelli Loris aveva le conoscenze dei camerieri, dei metri di sala, tutte queste cose. Ma i contatti.. che facevano tutto erano MACRI' e Tonelli Loris. Io ho dato una mano a Tonelli Loris nella gestione del ristorante, perché MACRI' sapeva meno... Io sapevo qualcosa di più, MACRI' ancora di meno, perché MACRI' prima faceva il muratore."

Sentiti a spontanee dichiarazioni l'11.7.2017, sia MACRI' che MOLINARI hanno spiegato il loro coinvolgimento nella gestione del ristorante, escludendo qualsiasi responsabilità per il reato loro contestato.

4.5. CAPO 88*ter*

Reimpiego di ricchezze illecite all'interno della società Mille Fiori S.a.s.

Al capo di imputazione in questione viene contestato a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI Giuseppe cl. 86, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, di avere reimpiegato entro la società Mille Fiori Service Sas, di VERTINELLI Giuseppe & C., denaro di provenienza illecita siccome derivante dai delitti commessi dalla associazione mafiosa emiliana e cutrese

Occorre premettere che la società Mille Fiori Service Sas, con atto del 27.2.2006, risultava aver preso in locazione un ramo d'azienda dalla Mille Fiori Srl, per lo svolgimento dell'attività di ristorazione. Relativamente a detta società, è altresì contestata la fittizia intestazione di quote societarie da parte dei fratelli Giuseppe e Palmo VERTINELLI a compiacenti prestanome (cfr. capo 89octies e novies).

È dato rilevare che le deposizioni rese dai testi e dagli imputati in udienza, attinenti al presente capo d'imputazione, si sono limitati a chiarire le questioni relative ai trasferimenti di quote tra i soci della Mille Fiori Service S.A.S. la valutazione dell'ipotesi d'accusa si inserisce dunque nel più ampio contesto probatorio in cui esso si insensce, ivi comprese le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, dimostratosi a conoscenza della caratura criminale dei VERTINELLI e della loro precipua attività all'interno della associazione mafiosa.
Va peraltro precisato che i periti contabili hanno comunque espletato gli opportuni accertamenti sulla capacità reddituali degli imputati come utile elemento di valutazione.
A tale scopo hanno concluso affermando che "*Da quanto rilevato, dalle dichiarazioni dei redditi analizzate, è emerso come gli imputati non avessero una capacità reddituale sufficiente a consentire agli stessi l'iniziale conferimento, e i successivi acquisti di quote societarie, se si considerano i redditi dagli stessi dichiarati in tali annualità. Diversamente considerando anche i redditi dichiarati in periodi d'imposta precedenti, questi potrebbero, potenzialmente, risultare capienti rispetto agli esborsi finanziari.*"

4.6. CAPO 89

Intestazione fittizia della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l."

Viene qui contestata l'ipotesi di fittizia intestazione delle quote della società Il Cenacolo del Pescatore Srl a MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, essendo invece BOLOGNINO Michele e GRANDE ARACRI Nicolino i reali intestatari.

Dalla perizia contabile disposta, risulta che Il Cenacolo Srl, con unità locale a Montecchio Emilia Strada Calerno nr. 12 è stata costituita in data 4.6.2012 ed è tutt'ora operante nel settore della ristorazione. MACRI' Francesco ha ricoperto la carica di Amministratore Unico dalla data di costituzione sino al sequestro emesso con decreto il 26.1.2015.

Come indicato nell'atto costitutivo del 7.6.2012 il capitale sociale de Il Cenacolo Srl, pari ad Euro 10.000, veniva sottoscritto nella seguente modalità: per una quota pari al 95% da MACRI' Francesco; per una quota pari al 5% da MOLINARI Antonio.

Relativamente alla capacità reddituale di MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio si rinvia a quanto già esposto in relazione al capo 88bis.

Relativamente al presente capo di imputazione, il Maresciallo Costantino, dando evidenza delle indagini condotte e illustrando il contenuto di alcune telefonate intercettate, ha più volte evidenziato che BOLOGNINO Michele svolgesse il ruolo di socio occulto del ristorante e che nell'affare ci fosse l'interessenza del GRANDE ARACRI che, in quel periodo, avevano rafforzato il loro rapporto nella commissione di affari illeciti (cfr. udienza 12.1.2017).

La premessa necessaria affonda, secondo l'ipotesi d'accusa, nella capacità del BOLOGNINO di infiltrarsi nella economia emiliana, anche attraverso complici imprenditori locali, instaurando una sinergia che era stata capace di rafforzare i rapporti di BOLOGNINO con GRANDE ARACRI, sempre interessato a nuove forme di investimento e di guadagno. Così era per i locali notturni, per la ristorazione e per i lavori pubblici di ricostruzione post sisma, tramite BIANCHINI Augusto: "*Effettivamente il fatto che BOLOGNINO avesse anche delle interessenze dal punto di vista della gestione di determinati affari, noi lo rileviamo nel corso delle indagini e lo rileviamo appunto perché abbiamo modo di osservare la sinergica gestione di determinati affari, di cui si avrà modo di parlare segnatamente in seguito. Mi riferisco, per esempio, all'acquisizione del ristorante ex Mille Fiori, che poi assumerà la nuova denominazione de Il Cenacolo del Pescatore, affare gestito da BOLOGNINO Michele con GRANDE ARACRI Nicolino, oppure il conseguimento di un grossissimo quantitativo di piastrelle, piastrelle che sono in parte destinate a Cutro e in parte a Gioiosa Ionica, oppure, ad esempio, anche l'assunzione da parte di Bianchini Augusto del genero di GRANDE ARACRI Nicolino. MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Dicevamo dell'autorevolezza di BOLOGNINO, autorevolezza che si è manifestata proprio anche sul territorio. Questo è un aspetto importante proprio perché testimonia l'operatività di BOLOGNINO all'interno dell'associazione emiliana. Autorevolezza che, secondo le nostre risultanze, si è consolidata anche attraverso l'acquisizione di svariate attività economiche e commerciali, che gestisce sempre attraverso l'interposizione di prestanome. Quindi, facendo un piccolo rimando a ritroso, a quello che abbiamo appena detto, abbiamo visto come Montecchio Emilia fosse sicuramente un centro nevralgico dell'operatività di BOLOGNINO, ma abbiamo visto come, in maniera altrettanto rilevante, l'autorevolezza di BOLOGNINO si sia proiettata anche su Parma, su Parma dove appunto le indagini ci hanno dato contezza di come BOLOGNINO*

avesse acquisito, avesse rilevato diverse attività economiche, operazioni queste che poi saranno oggetto di specifiche contestazioni nei relativi capi d'imputazione. Però vorrei fare un elenco per rendere l'idea di quella che era la disponibilità in questi termini da parte di BOLOGNINO: abbiamo il bar Dodonut di Parma, gestito da suo figlio Domenico (capo d'imputazione 143 quater, se lo posso citare come dato analitico); il ristorante bar Arlete, sito a Parma, in via Milano, che BOLOGNINO aveva acquisito in tempi più recenti per il tramite di Diletto Alfonso (il capo d'imputazione è il 191 su quest'aspetto); il night club Diana Park di Parma (che non è oggetto di capi d'imputazione, ma che, come vedremo, rientrerà anche sotto l'influenza di BOLOGNINO Michele); e il Duplex, che è un altro night, di Baganzola, in provincia di Parma (quest'ultimo night oggetto del capo d'imputazione 199), acquisito tramite il prestanome Tonelli Loris (di cui dirò a breve); poi abbiamo anche la CT VRABIE Srl (che è oggetto del capo d'imputazione 143 bis); l'IMMOBILIARE B.D. Srl (capo d'imputazione 143 ter); discoteca La Para (capo d'imputazione 198); e la discoteca Free, ex Astrolabio (capo d'imputazione 200), anche questo acquisito attraverso Tonelli Loris, soggetto importante in quanto prestanome di BOLOGNINO. Diciamo che tutti questi locali, l'acquisizione di questi locali, saranno (come ho detto poc'anzi) oggetto di specifiche contestazioni. E' tuttavia interessante soffermarsi un attimo sulla figura di Tonelli Loris, in primis perché lo ritroveremo poi nel capo d'imputazione, quello relativo all'acquisizione del ristorante ex Mille Fiori, che poi diventerà Cenacolo del Pescatore, ma perché, a nostro avviso, secondo le nostre risultanze, il rapporto con Loris Tonelli è particolarmente emblematico[. ...]Però il dato importante qual era? Che questo profondo radicamento non faceva dell'associazione un mondo a sé stante, in cui gli affari venivano gestiti solo dai calabresi e basta. In realtà l'organizzazione si confronta e interagisce anche con imprenditori locali, con imprenditori emiliani, come nel caso di Tonelli, che, secondo la nostra ricostruzione, hanno visto nell'associazione una sorta di valore aggiunto. Perché valore aggiunto? In termini di pronta disponibilità economica o di soluzioni di problematiche oppure di facili guadagni. Ecco perché, come vedremo, il caso di Tonelli Loris non sarà l'unico, ma, per esempio, un altro caso particolarmente emblematico sarà quello che registriamo tra BOLOGNINO Michele e Bianchini Augusto per i lavori di ricostruzione del post terremoto. Avevo accennato prima al Diana Park, che è un locale notturno di Parma che era gestito da Tonelli Loris, il quale, però, il 30 maggio del 2012 sarà sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell'ambito di un'attività condotta dai colleghi del Nucleo Investigativo di Parma, convenzionalmente denominata "Venus" nell'ambito del procedimento penale 4798 del 2010, che concerneva lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Fino a quel momento, quindi fino all'arresto di Tonelli Loris, le attività di intercettazione ci avevano dato ampia contezza di come Tonelli e BOLOGNINO avessero questi rapporti di cui ho parlato anche prima. In particolare, nel corso della telefonata numero 7750, RIT 113 del 2012, si capisce come fosse lo stesso Tonelli a voler inserire come socio occulto BOLOGNINO nella gestione del night. Tale prospettiva veniva poi successivamente ripresa e discussa anche nel corso di un'altra telefonata, secondo noi molto rilevante, che registriamo il 9 aprile del 2012 (la telefonata è la 9354, RIT 113 del 2012). Nel corso di questa telefonata, BOLOGNINO prospetta a Tonelli la possibilità, la volontà di inglobare sotto un'unica società le varie attività che in quel momento BOLOGNINO gestiva, quindi, ad esempio, il bar di Parma oppure il bar di Riccione che stava gestendo suo fratello, di cui poi dirò più avanti.

Entrando nel dettaglio del capo di imputazione in esame, il Maresciallo Costantino ha ripercorso le vicende, ribadendo che dopo l'acquisto del terreno (nel 1995) e l'edificazione del ristorante da parte della Millefiori s.r.l, il 27.2.2006 il ristorante veniva ceduto in locazione a Mille fiori s.a.s. sino al 22.6.2010, data di subentro della società Il Cenacolo. Il 12.4.2012 la Millefiori s.a.s. era stata cancellata.

P. – Cerchiamo, però, di capire bene di cosa ci stiamo occupando. Parliamo di questo ristorante... ristorante o società? Capiamo bene di che parliamo, se dell'azienda o dell'impresa.
MAR. AIUT COSTANTINO G. – Allora, dando i dati relativi alla questione, il complesso è un complesso recettivo di 427 metri quadri, che era di proprietà della MILLE FIORI Srl, già denominata IMMOBILIARE AG Srl, con sede a Montecchio Emilia, in strada Calerno, numero 12, con un capitale sociale di 77.469 euro, che risultava equamente suddiviso tra BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, rispettivamente moglie di VERTINELLI Palmo e Giuseppe.
P. – Chi ha costruito questo complesso?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Il ristorante era stato costruito su un terreno di proprietà della MILLE FIORI a seguito di concessione edilizio rilasciata il 20 marzo del 2003 dal Comune di Montecchio Emilia. Il terreno era agricolo ed era stato acquistato il 14 giugno del 1995 da BRAMANTE Antonietta per dodici milioni di lire e poi è stato rivenduto all'IMMOBILIARE il 30/10 del 2002 per centodieci milioni di lire. Il 27 febbraio del 2006 la società MILLE FIORI ha ceduto in locazione alla MILLE FIORI SERVICE Sas di VERTINELLI Giuseppe, appartenente al gruppo VERTINELLI e costituita in quello stesso giorno, il ristorante bar pizzeria sito a Montecchio Emilia, strada Calerno, 12.
P. – Quindi fra il 2002 e il 2006 viene costruito quest'immobile.
MAR. AIUT COSTANTINO G. – Viene costruito.
P. – Da parte di quale società?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – MILLE FIORI Srl
P. – MILLE FIORI Srl, a cui viene ceduto il terreno...
MAR. AIUT COSTANTINO G. – ...che acquista il terreno, costruisce. Poi la MILLE FIORI Srl cede nel 2006 in locazione alla MILLE FIORI SERVICE Sas di VERTINELLI Giuseppe & C..
P. – L'immobile.
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – No, il ristorante. Il ristorante bar pizzeria sito a Montecchio.
P. – Quindi tutto il complesso.
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Il complesso, sì.
P. – MILLE FIORI SERVICE.
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Il prezzo pattuito per la locazione era di trentamila euro, da versare in rate mensili.
P. – MILLE FIORI SERVICE era una società di chi?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – MILLE FIORI SERVICE Sas..
P. – Di VERTINELLI Giuseppe, l'ha detto prima.
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – L'ho detto prima, adesso la trovo. VERTINELLI Giuseppe e

C.

P. – Quindi è una Sas

MAR. AIUT. COSTANTINO G. E' una Sas, esattamente.

P. – Di cui VERTINELLI Giuseppe è il legale rappresentante.

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Viene stabilito il prezzo pattuito per la locazione, che era di trentamila euro, da versare in rate mensili anticipate da duemila e cinquecento euro più Iva entro il 5 di ogni mese.

P. – Mentre la MILLE FIORI Srl è di...?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – La MILLE FIORI Srl, abbiamo detto che era di...

P – BRAMANTE e SCHETTINI?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanno.

P. – Che sono quindi...

MAR. AIUT COSTANTINO G. – ...rispettivamente moglie di VERTINELLI Palmo e di VERTINELLI Giuseppe La Sas veniva costituita il 27 febbraio del 2006 e veniva cancellata il 12 aprile del 2010. Il valore dei conferimenti, pari a 40.000 euro all'atto della liquidazione, veniva suddiviso tra VERTINELLI Giuseppe, socio accomandante con 39.200 euro, e la cognata BRAMANTE Antonietta con 800 euro. Il ristorante, però, restava nella titolarità della MILLE FIORI Srl, quindi la Sas usciva di scena. Il 22 giugno del 2012, dietro corrispettivo del canone mensile di settecento euro più Iva, comprensivo dell'utilizzo dell'immobile e delle attrezzature connesse all'attività di ristorazione, la gestione del ristorante passa alla società IL CENACOLO Srl, i cui soci risultano essere MACRI' Francesco con una quota nominale di 9.500 euro, Amministratore unico della società, e MOLINARI Antonio con una quota di 500 euro, che sono i soggetti che alla fine fungono da..." Secondo la tesi d'accusa, all'originario soggetto individuato quale prestanome, Tonelli Loris, erano stati sostituiti MACRI e MOLINARI, atteso che Tonelli Lorsi era stato sottoposto agli arresti domiciliari: *"Quindi il locale, il ristorante insieme a quello là sotto. Come si è detto, BOLOGNINO intendeva mantenere una certa discrezione attorno alla questione del locale, tant'è vero che voleva inserire Tonelli Loris. I programmi vengono, però, stravolti il 30 di maggio del 2012, quando Tonelli viene sottoposto agli arresti domiciliari, come ho detto prima, nell'ambito di un'attività investigativa di cui al procedimento penale 4798 del 2010 della Procura di Parma. Da qui la decisione di affidare il locale ad altri prestanome, questa volta calabresi, che venivano individuati appunto in MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, soci de IL CENACOLO Srl Su quest'aspetto si evidenza che la figura di MACRI' quale ulteriore finanziatore, diciamo così, era stata presa in considerazione dallo stesso Tonelli già dalla metà di aprile del 2012 (come si evince chiaramente dalla conversazione 10398, RIT 113 del 2012). Qui Tonelli aveva affermato che MACRI' aveva dato la sua disponibilità a versare una quota, purché fosse stato lo stesso Tonelli a gestire la conduzione del locale. In realtà cio non accadrà, ma subentrerà direttamente MACRI'".*

PRESIDENTE P. – Quindi MACRI' non è più un finanziatore, ma è mero prestanome.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P M. – In quel momento, Maresciallo, MACRI' che ruolo svolgeva?

MAR AIUT. COSTANTINO G. – MACRI' in quel momento era già di fatto (perché il 29 di giugno è la data dell'inaugurazione del locale) gestore, per il tramite de IL CENACOLO, del

ristorante, della società CENACOLO Srl
PRESIDENTE
P. – Rispetto alla società che cos'è?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Amministratore unico. Nel corso della conversazione abbiamo rilevato numerosi spunti, che rimarcavano ulteriormente la fattiva titolarità del locale in capo a BOLOGNINO, il quale tornava nuovamente sul discorso della nuova immagine che il locale avrebbe dovuto assumere. Proprio su questa necessità registriamo alcuni passaggi nel corso dei quali le stesse parole di BOLOGNINO confermano chiaramente quello che era emerso fino ad allora, cioè che aveva puntato molto sulla figura di Tonelli e sul volto emiliano che Tonelli poteva rappresentare per conferire questa nuova immagine al locale. E infatti nel corso della conversazione dice: "L'input sai quando glielo possiamo dare diverso? Te lo dico io, Fra". Michele poi prosegue: "Quando c'era Loris. Adesso io non lo posso vedere, a Loris", perché era sottoposto agli arresti domiciliari. Il successivo passaggio di questa conversazione non lascia...
P – ...che è tra BOLOGNINO...?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – BOLOGNINO Michele e MACRI' Francesco. Non lascia dubbi, a nostro avviso, circa la discontinuità col passato che la nuova immagine del locale avrebbe dovuto acquisire per evitare che il ristorante continuasse ad essere abbinato ai calabresi. Ed è per questo motivo che proprio MACRI' fa notare a BOLOGNINO come fossero da evitare alcuni atteggiamenti equivoci o riunioni riservate all'interno del locale, con esplicito riferimento a quello che era successo due giorni prima, allorquando BOLOGNINO aveva portato nel locale Ursini Mario, Belfiore Giuseppe, Pichierri Giuseppe e Oppedisano Giuseppe Domenico, che erano i soggetti gioiosani provenienti da Torino. BOLOGNINO si mostrava sostanzialmente d'accordo con quest'affermazione, ma giustificava la riunione che c'era stata due giorni prima col fatto che il locale fosse chiuso, era giorno di chiusura. Quindi le evidenze investigative derivanti dalle intercettazioni che noi registriamo su quest'episodio fino a quel momento ci avevano dato un input importante per quanto riguardava la fattiva gestione in maniera occulta del ristorante da parte di BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Maresciallo, c'è un passaggio della conversazione che ha appena citato che, secondo me, val la pena... Al di là del solito termine, ma il resto, quello che gli sta intorno, cioè sul fatto che BOLOGNINO concordasse sull'inopportunità (anche lui stesso) che certi convegni o certi incontri potessero tenersi lì.
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Sì.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Può ripetere la RIT e la progressiva?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – La progressiva numero 2416, RIT 983 del 2012. Franco dice: "Miché, quando arrivano le persone, noi non possiamo fare...". Poi Michele: "La piscina dov'è, di dietro mi ha detto che dovevo girare". – "Quando arrivano i cristiani", dice Franco, "Miché, noi non possiamo stare tre o quattro persone sedute fuori tranquillamente là, anche il discorso dell'altro giorno, quando vengono a parlare". -- "Ma lascia stare l'altro giorno, l'altro giorno non c'era nessuno, altrimenti faccia venire quelli? Vado al capannone, che faceva caldo, ed ho detto: vado lì. Altrimenti non li facevo mica andare lì quei cristiani.

Quelli, se vengono, vengono a mangiare, Fra, Fra, io te l'ho spiegato".
Poi si susseguono altre battute, fino a quando Franco dice: "Non per qualche cosa Anche il discorso delle tre persone sedute là dentro, le persone passano, guardano", gli dice MACRI'.
Quindi, dicevo, fino a quel momento avevamo registrato tutta una serie di elementi che ci avevano dato la conferma di come il locale di fatto dovesse essere gestito in maniera occulta da BOLOGNINO per il tramite di MACRI' e della società IL CENACOLO e di come nell'affare si stesse inserendo anche GRANDE ARACRI Nicolino. Ulteriore conferma su come Michele BOLOGNINO fosse il dominus nella conduzione del locale giunge attraverso la censura della posta elettronica indirizzata allo stesso BOLOGNINO, che ci consentiva di intercettare un'e-mail inviatagli il 6 novembre del 2012 da MACRI', un'e-mail che conteneva un dettagliato rendiconto economico del ristorante a partire dalla sua apertura. Tra le voci del bilancio, che evidentemente MACRI' gli aveva trasmesso per ragguagliare chi effettivamente aveva la titolarità del locale, sull'attività eseguita spiccano due registrazioni: una relativa al 7 di ottobre 2012, dove sotto la colonna delle uscite è riportato: Michele 3.210 pagato; e un'altra relativa al 28 di ottobre sempre del 2012, sempre sotto la colonna delle uscite, dov'era riportato: Michele 4.000 pagato. Quindi l'e-mail non soltanto rappresentava l'ennesima conferma e l'ennesima dimostrazione di come BOLOGNINO fosse a capo della questione, ma confermava anche come lo stesso BOLOGNINO fosse partecipe della spartizione degli utili e dei proventi del ristorante. Altre importanti indicazioni sempre su quest'aspetto, sul ruolo di BOLOGNINO all'interno del locale, giungevano...
PRESIDENTE
P. – Abbiamo qualche elemento aggiuntivo per il fatto che Michele sia BOLOGNINO?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Ah, in quell'e-mail. Sono tutti elementi che noi decifriamo in virtù di tutto ciò che abbiamo rilevato fino a quel momento.
P. – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Maresciallo, per ribadirlo, l'e-mail era tra chi e chi?
MAR AIUT. COSTANTINO G. – MACRI' Francesco e BOLOGNINO Michele. Dicevo, registriamo un'altra intercettazione telefonica rilevante, sempre in relazione agli incassi e ai proventi di BOLOGNINO in relazione alla gestione del ristorante: mi riferisco alla conversazione telefonica numero 6788, la RIT è la 2366 del 2012, che viene registrata il 21 novembre del 2012, viene intercettata durante la perquisizione che noi effettuiamo presso l'abitazione di Richichi e poi presso il garage e il capannone di BOLOGNINO. In quella circostanza BOLOGNINO, temendo che la perquisizione potesse essere estesa anche alla sua abitazione, esortava la convivente Vrabie Carmen, detta Sabrina, a consegnare immediatamente a suo figlio Domenico i soldi che aveva in casa, che erano relativi agli incassi del ristorante. Noi abbiamo interpretato quest'esortazione nel senso che BOLOGNINO, temendo che potessimo andare anche a casa sua ad effettuare una perquisizione, il denaro potesse essere sequestrato, non potendone dimostrare formalmente la provenienza, essendo lui un socio occulto del locale. Ma è BOLOGNINO che ci dice che sono gli incassi del ristorante. Io farei ascoltare anche questa conversazione.
DIFESA (Avv. Pancari)
AVV. DIF. PANCARI – Chiedo scusa: può ripetere la RIT?
MAR. AIUT. COSTANTINO G. – 2366/2012

....

Sempre in merito alla partecipazione occulta di BOLOGNINO nella gestione del ristorante, il 27.11.2012 veniva registrata un'altra conversazione ambientale (prog n. 225 RIT 2708/2012). In quell'occasione BOLOGNINO Michele si trovava in compagnia di alcuni soggetti, tra i quali MACRI' Francesco e GIGLIO Giulio. Parlando delle illuminazioni natalizie da collocare presso il ristorante, BOLOGNINO si lamentava per l'eccessivo consumo di corrente elettrica. *"E c'è particolarmente una frase dove dice testualmente: "Però pago troppa corrente nel ristorante". Proprio per limitare i consumi, GIGLIO e tale Massimo, che era presente alla conversazione, suggerivano addirittura, con una certa dovizia di particolari, di apportare delle deviazioni fraudolente ai cavi elettrici, in modo da poter trarre abusivamente l'energia prima che questa fosse convogliata nel contatore."*

La conversazione che, però, secondo gli inquirenti sarebbe particolarmente rilevante nell'ambito di questa vicenda e che non lascia dubbi sul ruolo di BOLOGNINO, è una conversazione ambientale che viene registrata ai progressivi 856, 858, 859 e 860, RIT 2708 del 2012 *"Nelle prime fasi del dialogo BOLOGNINO si lamenta con MACRI' Francesco sugli introiti del locale, sostenendo anche che il personale era troppo numeroso e costoso, ragion per cui non erano ancora riusciti a coprire i debiti del mese di agosto. BOLOGNINO dice: "Franco, io così non vado avanti. Noi ci stiamo portati debiti ad agosto, anche se abbiamo lavorato, quando io ti ho detto che il personale era troppo, le persone erano troppe. Sono state... ognuno a modo suo", eccetera. Il dialogo poi proseguiva con ulteriori dettagli relativi ai conteggi e anche in merito alle uscite dell'ultimo periodo, con BOLOGNINO che pretendeva di essere puntualmente notiziato sul passivo che lui aveva riscontrato, e dice testualmente: "Io voglio sapere per come eravamo sotto qua allora". Poi continuava a discutere con MACRI' e a lamentarsi, appunto rinnovando le dure critiche all'indirizzo del personale, che, a suo avviso, oltre ad essere troppo numeroso, era anche poco efficiente. Situazione, questa, in virtù della quale, secondo lui, anche gli introiti erano troppo esigui. Diciamo che anche questi passaggi sono abbastanza eloquenti, per esempio BOLOGNINO dice: "Non voglio contare il 19,-io. Noi abbiamo incassato 20.000 euro al mese". Oppure ancora: "Se io incasso 20.000 euro, giusto? E non resta qualche cosa sopra 20.000 euro?". Sono tutti passaggi che, secondo noi, sono altamente eloquenti. ..". La conversazione proseguiva fino a quando BOLOGNINO, in maniera sempre più alterata, affermava testualmente: "Chiudiamo il ristorante, via, e chiudiamo. Glielo tornano a VERTINELLI simo a pace",*

La reazione di MACRI', ha precisato il teste, non era quella di un socio o di chi aveva effettivamente una fattiva partecipazione all'interno del locale, in quanto non faceva nessuna replica e non prendeva nessuna posizione. Il ruolo di MACRI' veniva tuttavia stigmatizzato anche in un altro passaggio di questa conversazione, dove si comprendeva che in realtà BOLOGNINO gli aveva affidato un margine di operatività che era relativo alla gestione della contabilità, facendo in un certo qual modo emergere anche i termini dell'accordo e il livello di consapevolezza e di contiguità dello stesso MACRI'. Infatti BOLOGNINO dice: *"Te la sei gestita tutte cose tu, tu hai fatto i versamenti, tu ti sei controllato le fatture, Io non ho controllato né fatture né movimenti". La discussione poi prosegue e viene registrato dal*

progressivo numero 860, della RIT 2708 del 2012, con BOLOGNINO sempre più alterato, soprattutto nel momento in cui viene affrontata la situazione di passività che, stando a quello che emerge dalla conversazione, era di cinquantamila euro. C'è un passaggio dove appunto si dice: "Siamo fuori con 50.000 con il ristorante". La cosa che, però, mandava di più in collera BOLOGNINO era il fatto che VERTINELLI (verosimilmente Palmo, in relazione alle conversazioni che avevamo intercettato fino ad allora, in precedenza) avesse saputo del passivo.

BOLOGNINO attribuiva allo stesso MACRI' la responsabilità di aver informato VERTINELLI di questo passivo nel momento in cui l'aveva incontrato per consegnargli dei soldi. *"Addirittura, da quello che emerge dalle frasi che noi intercettiamo nell'ambito di questo dialogo, sembrerebbe che VERTINELLI avesse addirittura fatto un assegno per aiutare la copertura di quest'ammanco da cinquantamila euro. BOLOGNINO quindi qui va su tutte le furie e contesta a MACRI' il fatto di essere andato personalmente a portare l'assegno a casa di VERTINELLI, alludendo alle sue spettanze, mentre in realtà lui gli aveva dato delle disposizioni differenti. E aggiunge di aver saputo direttamente da VERTINELLI (che si intuisce essere verosimilmente Giuseppe) che era stato proprio lo stesso MACRI' a dirgli del passivo. Questi sono dei passaggi che, alla luce di quello che noi abbiamo evidenziato fino ad allora, hanno una sicura rilevanza investigativa, secondo la nostra analisi.*

..

"P. M. – Sull'assegno c'è un aspetto in più di questo passaggio che lei prima citava, cioè che veniva rimproverato un assegno, però non si è capito bene emesso da chi e a favore di chi

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – BOLOGNINO rimprovera MACRI' di aver informato VERTINELLI di questa passività di cinquantamila euro e, nel corso delle battute che si susseguono, emerge che VERTINELLI, probabilmente Giuseppe, aveva emesso un assegno per coprire questa passività o parte di questo passività.

PRESIDENTE

P. – Questo cosa significa? Che fa beneficienza o che è socio?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – A nostro avviso, secondo il dato investigativo che noi abbiamo potuto trarre dall'analisi di quello che era emerso fino ad allora, il dato era rilevante, perché i soldi che MACRI' avrebbe portato a VERTINELLI, che emergono nel punto in cui BOLOGNINO gli rimprovera di essere andato a casa di VERTINELLI a portargli i soldi, alludendo alle spettanze...

P. – E' MACRI' che porta i soldi o è VERTINELLI...?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – C'è un passaggio in cui BOLOGNINO rimprovera MACRI', gli dice: Ah, tu sei andato da VERTINELLI a portargli i soldi a casa, quando io ti avevo detto di fare diversamente. E allude alle spettanze. Quindi qua noi rileviamo il fatto...

P. – C'è un affitto, sappiamo.

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Perché c'è un affitto. Però, secondo noi, il fatto è rilevante nel senso che, nel momento in cui il contratto è instaurato fra due società, la CENACOLO e la MILLE FIORI, che sono di fatto in capo a due soggetti che noi riteniamo appartenere alla medesima associazione, ecco quindi che il discorso dei soldi che MACRI' porta a VERTINELLI, secondo noi, è sintomatico di come in realtà fosse una spartizione dei proventi, sebbene fosse, questo passaggio di denaro, regolato formalmente da un contratto d'affitto. Ed

è per questo motivo che diventa importante l'affermazione o il passaggio in base al quale sembrerebbe che VERTINELLI avesse dato un assegno per coprire la passività del ristorante. Giustamente, lei ha segnalato: Lo fa per beneficienza? No Lo fa perché evidentemente c'è un interesse all'interno del locale."

Quanto a MACRI', il maresciallo Costantino, rispondendo alle domande del difensore ha spiegato che l'imputato non era finanziatore del ristorante per la semplice ragione che questo suo ruolo non era mai emerso e che l'unico interesse economico emerso era, secondo la ricostruzione effettuate, sostanzialmente quello di BOLOGNINO:

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Perché dice che MACRI' non è socio finanziatore?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Perché dalle nostre risultanze investigative non emerge che MACRI' abbia messo un centesimo. Tant'è vero che anche... I conteggi che dice lei sono dei rendiconti. MACRI' rende conto al suo capo, che in questo caso è rappresentato da BOLOGNINO Michele, qual è l'andamento del locale. Ci sono anche delle altre.. c'è anche un'altra conversazione che ho citato (adesso non ho sottomano la progressiva e la RIT) dove BOLOGNINO dice: Io potrei anche fregarmene, tanto è tutto a nome tuo. .

AVV. DIF. PISANELLO – E' sempre la stessa, è un po' più giù.

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Ah, ecco. Dice: Io potrei anche fregarmene, tanto è tutto a nome tuo.

AVV. DIF. PISANELLO – Il senso... allora...

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Per noi non è indicati... Il fatto che MACRI' risponde in questo modo e il fatto che MACRI' fornisca un dettagliato rendiconto a BOLOGNINO di quali sono le entrate e le uscite o comunque l'andamento del locale non è indicativo del fatto che MACRI' abbia immesso del denaro, anche perché altrimenti ne avrebbe parlato in termini differenti, parlando anche in prima persona delle sue entrate. Chi si lamenta delle entrate, invece, in realtà è Michele BOLOGNINO. Quindi noi interpretiamo questa cosa, anche alla luce di tutte le altre evidenze investigative, come un investimento, come una fattiva proprietà, ancorché occulta, da parte di BOLOGNINO. MACRI' non è un finanziatore.

AVV. DIF. PISANELLO – Senta, ma MACRI' aveva esperienza di attività di ristorazione?

MAR. AIUT. COSTANTINO G. – Che io sappia, no.

AVV. DIF. PISANELLO – Invece aveva esperienza più in attività di contabilità.

MAR. AIUT. COSTANTINO G – Questo, non lo rileviamo, no.

Un elemento sul quale la Pubblica Accusa ha basato il contestato finanziamento della società Il Cenacolo Srl, mediante denaro di provenienza illecita, è quello relativo ad un credito vantato dal BOLOGNINO Michele nei confronti di Covelli Rocco, imprenditore cutrese in contatto con altri imputati (nella specie Rocca Antonio e Lamanna Francesco).

Secondo le emergenze delle intercettazioni, tale credito avrebbe dovuto assumere particolare rilevanza, in virtù del fatto che, da una parte sarebbe servito a finanziare l'affare del ristorante sotto la "nuova" gestione mediante fondi di provenienza illecita, dall'altra che in tale affare prendesse parte anche il GRANDE ARACRI Nicolino, identificato nelle conversazioni come "quello là sotto" (cfr anche capo 88bis).

Si riporta uno stralcio della deposizione del Mar. Costantino: *"La questione di questo credito/debito si era protratta poi per alcuni mesi, fino a quando il 4 maggio del 2012, e cioè quattro giorni dopo l'incontro tra GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele del 30 aprile, BOLOGNINO esortava Loprete Giuseppe, classe 1955, a farsi latore di un messaggio nei confronti di una terza persona, che a sua volta avrebbe dovuto contattare Covelli per sollecitorgli il pagamento del debito nei confronti di BOLOGNINO (la telefonata è la 11772, RIT 113 del 2012). In questo caso BOLOGNINO faceva delle affermazioni che, secondo la nostra analisi, facevano trasparire anche un po' la connotazione mafiosa di quello che era l'affare. Bilancio, infatti, suggeriva a Loprete di riferire che i soldi sarebbero serviti per un'operazione a Reggio Emilia, così lui sa chi è, dice BOLOGNINO. Affermazione che da un lato voleva associare la città emiliana alla cosca legata con Cutro e con GRANDE ARACRI Nicolino, dall'altro voleva lasciare intendere anche il fatto che i soldi servivano proprio per un investimento funzionale al sodalizio"*.

4.6.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha parlato della società come riferibile a Michele BOLOGNINO e Nicolino GRANDE ARACRI (cfr. udienza 16.11.2016):

"DICH. GIGLIO G. – La 30 è MACRI' Francesco.

P. M. – MACRI' Francesco. Vogliamo dire chi è MACRI' Francesco o vogliamo finire l'album? Dica chi è MACRI' Francesco e lei come lo conosce

DICH. GIGLIO G. – MACRI' Francesco, l'ho conosciuto .. Quando Loris ha preso in affitto il ristorante di VERTINELLI, ha coinvolto questo MACRI' Francesco e hanno intestato le quote a MACRI' Francesco, della società di gestione. L'ho conosciuto in quell'occasione, perché gestiva il ristorante Mille Fiori.

P. M. – Allora introduca quest'argomento, il ristorante di Montecchio dei VERTINELLI: che vicende ha avuto e in che anni siamo?

DICH. GIGLIO G. – Qua siamo prima che i VERTINELLI. , è stato nel duemila... se non ricordo male, 2012-2013.

P. M. – Okay, 2012-2013. Che cosa sa, lei, di questa vicenda?

DICH. GIGLIO G. – Il ristorante inizialmente l'aveva... Mi spiego meglio. Il ristorante inizialmente l'aveva affittato... preso in gestione Loris, la persona che gestiva i locali di night club.

P. M. – Quello che prima ha menzionato, che ha i locali con BOLOGNINO Michele.

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. Però Loris, dopo la chiusura del locale, è stato arrestato e gli sono stati dati i domiciliari.

P. M. – Aspetti. Quale locale è stato chiuso?

DICH. GIGLIO G. – Il Gatto Azzurro è stato chiuso all'epoca per prostituzione e quant'altro. Infatti lì è successo uno scandalo, perché sono stati coinvolti anche dei Poliziotti di Questura, insomma.

P. M. – Okay. Quindi lei dice: Ha dei guai questo Loris e viene messo... cos'ha detto? Ai domiciliari, ha detto?

DICH. GIGLIO G. – Viene messo ai domiciliari. Loris cosa fa? Intesta l'azienda a questo soggetto MACRI' e MACRI' doveva fargli l'assunzione per dargli l'affidamento in prova, in poche parole, per farlo uscire. Cosa che non è avvenuta.
P. M. – Ci spieghi tutta la vicenda di quest'affare riguardante il ristorante, non solo quest'episodio.

. . . . . .

DICH. GIGLIO G. – Inizialmente è stato preso da Loris. Poi, quando la moglie di Loris inizia una storia con il pizzaiolo del ristorante e si è venuto a saperlo, cos'è successo? E' successo che si è ritirato dall'affare e si è allontanato dal ristorante. E BOLOGNINO in quel momento ha subentrato al posto di Loris.
P. M. – "Ha subentrato" in cosa?
DICH. GIGLIO G. – Loris ha ceduto la gestione al BOLOGNINO. Ma non formale, perché la società era intestata già a MACRI', quindi è continuata a rimanere a MACRI', ma in teoria dietro la società di MACRI' c'era BOLOGNINO Michele.
P. M. – D'accordo. Io le contesto, solo da un punto di vista logico, che Loris è stato arrestato nel maggio del 2012, l'attività di cui lei sta parlando prende il via dal giugno del 2012. Quindi abbiamo determinate date, adesso produrremo le visure camerali. Quindi io non capisco quello che lei dice circa il fatto di BOLOGNINO che subentra.
DICH. GIGLIO G. – Allora, dottoressa, inizialmente siamo andati io e Pino VERTINELLI al locale da Loris e non c'era all'arresto.
P. M. – Quindi queste sono trattative, diciamo così.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente. Per questo le dico. Il locale è stato offerto a Loris e Loris in quel momento non era ai domiciliari, non era ancora arrestato, perché siamo stati in quel locale, quindi non era neanche chiuso il locale.
P. M. – Okay. Poi?
DICH. GIGLIO G. – Dopo che Loris ha fatto la trattativa, che ha preso il ristorante perché Loris aveva già BOLOGNINO in parte, poi ha ceduto la sua parte a BOLOGNINO.
P. M. – Quindi, in questa trattativa che Pino VERTINELLI fa per il ristorante, insieme a Loris c'è BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Poi, la trattativa, l'ha portata avanti Palmo VERTINELLI, perché, le trattative, le porta Palmo VERTINELLI. Dopo l'okay, Palmo VERTINELLI ha fatto la trattativa. C'era Loris, BOLOGNINO e MACRI': 33, 33 e 33%, dottoressa. Quando Loris fu arrestato ed è venuto a sapere che in quel locale la moglie ha iniziato una storia con un dipendente di là, con il pizzaiolo, ha fatto un passo indietro, ha ceduto le quote al BOLOGNINO. Le sue. Ma non quote formali. Ha capito?
P. M. – Okay. Questo già lo capisco meglio.
DICH. GIGLIO G. – Forse mi sono espresso male. Mi scusi, eh.
P. M. – No, no, no, ma io le faccio delle domande, così capiamo. Senta, questo ristorante... lei dice, a quel punto esce Loris, viene arrestato e c'è BOLOGNINO con questo MACRI'. MACRI' è questo della foto che lei ha appena riconosciuto. Ci sono altri soci?
DICH. GIGLIO G. – Io so che il BOLOGNINO, quando ha preso il ristorante, aveva offerto una quota a Nicolino GRANDE ARACRI.
P. M. – Lei, questo, come l'ha saputo?
DICH. GIGLIO G. – Dallo stesso BOLOGNINO Michele.

P. M. – Dallo stesso BOLOGNINO Michele. E quando è andato a Cutro da GRANDE ARACRI Nicolino, avete mai parlato di questo?
DICH. GIGLIO G. – Gli chiese, GRANDE ARACRI Nicolino, come andasse il ristorante e BOLOGNINO gli ha detto che andava male, perché in quel periodo c'era poca gente.
P. M. – Ne ha mai parlato con i VERTINELLI, invece?
DICH. GIGLIO G. – VERTINELLI è venuto a saperlo in un secondo momento. A me, Pino mi ha chiesto se sapevo se veramente c'era Nicolino GRANDE ARACRI e gli dissi di sì.
P. M. – E Pino (come lo chiama lei) che cosa le disse esattamente? Cos'aveva saputo?
DICH. GIGLIO G. – Avevo saputo che... Dice: E' vero che dietro BOLOGNINO c'è GRANDE ARACRI Nicolino?
P. M. – E da chi l'aveva saputo? Gliel'ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo in questo momento, dottoressa, francamente. Forse dallo stesso BOLOGNINO, adesso non mi ricordo.
P. M. – Adesso ci arriviamo.
DICH. GIGLIO G. – Mi sente?
P. M. – Sì. Finisca intanto quello che lei ha saputo.
DICH. GIGLIO G. – Ho saputo quello che dicevo prima, quello che mi ha chiesto e quello che lui ha risposto.
P. M. – E lei cos'ha risposto?
DICH. GIGLIO G. – Ho detto di sì.
P. M. – Lei ha risposto di sì: cosa gli ha detto? Da chi l'ha saputo? Dice: Sì – punto? Ne avete parlato, no?
DICH. GIGLIO G. – Gli ha detto sì, nel senso che l'avevo saputo sia dallo stesso BOLOGNINO che in un'occasione giù da GRANDE ARACRI.
P. M. – Questo con Pino VERTINELLI. E con Palmo?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo, francamente, con Palmo se ne avevo parlato.
P. M. – In relazione ai pagamenti dell'affitto, Palmo le disse qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – Che non stavano pagando l'affitto e doveva buttarlo fuori, ma non sapeva come fare.
P. M. – E, in relazione a questo, non le ha detto altro?
DICH. GIGLIO G. – Sapeva che c'era il GRANDE ARACRI, e quindi non sapeva come buttarlo fuori.
P. M. – Allora, quando io le chiedo se ne ha mai parlato con Palmo VERTINELLI, della presenza di GRANDE ARACRI Nicolino nel ristorante, ne ha parlato.
DICH. GIGLIO G. – Mi disse così. Secondo me... Non è che ne abbiamo parlato, però mi disse così.
P. M. – Le disse che c'erano dei problemi, dei ritardi nei pagamenti dell'affitto, che lui non sapeva come fare perché sapeva che c'era GRANDE ARACRI Nicolino; ho capito bene? Ho capito bene?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì".

Anche durante le deposizioni del 29.11.2016 e del 7.12.2016, GIGLIO Giuseppe ha confermato la riconducibilità della società Il Cenacolo del Pescatore a BOLOGNINO Michele. Di seguito si riportano gli stralci dei verbali di udienza:

"AVV. DIF. FISANELLO – Passiamo al Cenacolo del Pescatore. Parliamo da MACRI'

Francesco. Lei ricorda chi era MACRI' Francesco?
DICH. GIGLIO G. – MACRI' Francesco, dopo che è entrato Loris, dal primo giorno che è entrato Loris nella gestione del ristorante, io mi sono ritrovato... io non lo conoscevo, mi sono ritrovato là, andando a mangiare per la prima volta, questo MACRI' Francesco.
AVV. DIF. PISANELLO – L'aveva trovato al ristorante, MACRI' Francesco?
DICH. GIGLIO G. – Sì, l'ho conosciuto là per la prima volta che sono andato a mangiare.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, qual era il rapporto con Loris Tonelli, di MACRI' Francesco?
DICH GIGLIO G – Il rapporto che avesse con Loris Tonelli, io, francamente, non l'ho mai saputo e non sono stato neanche lì a chiedermelo, perché... Non so neanche come l'abbia conosciuto, Loris Tonelli a MACRI'
AVV. DIF. PISANELLO – Io le contesto che lei, nell'interrogatorio del 10 marzo 2016, alla pagina 92, riconobbe MACRI' Francesco e disse: "E' quello che aveva il ristorante lì da VERTINELLI, questo qua doveva prendere il ristorante insieme con Loris, con Loris Tonelli. Sì, poi Loris si ritirò, cioè dopo... veramente, dopo aver fatto il contratto con i VERTINELLI, Loris e MACRI'... diciamo, Loris si ritirò e rimase lui". Adesso ricorda meglio?
Non vi è risposta da parte del signor GIGLIO in quanto interviene il Pubblico Ministero, dottoressa Ronciù, la quale dichiara:
<<Dov'è la contraddizione qua?>>.
Il signor GIGLIO dichiara:
<<Mi scusi, Avvocato. Mi scusi anche lei, signor Pubblico Ministero. Se lei permette, posso spiegare meglio, perché sto dicendo la stessa cosa, forse non ci siamo...>>.
PRESIDENTE
P. – Sì, era quello che il Pubblico Ministero voleva eccepire all'Avvocato. Comunque dica lei.
DICH. GIGLIO G. – Perché io ho detto che Loris doveva prendere il ristorante con MACRI'. Ma questo, io sono venuto a conoscenza nel momento in cui hanno fatto gli accordi. Ma è entrato con Loris, l'hanno preso insieme, attenzione, perché c'è stata per un certo periodo la moglie di Loris nel ristorante. Poi è uscito Loris, ha ceduto le quote. Ha capito, Avvocato?
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Sì, esatto. Ha ceduto le quote, le ha cedute sempre al MACRI': è corretto?
DICH. GIGLIO G. – Le compagini sociali, non le so, non le conosco, francamente. Io le posso dire...
AVV. DIF. PISANELLO – Quando è uscito Loris Tonelli, è entrato BOLOGNINO Michele?
DICH. GIGLIO G. – Dopo l'uscita di Loris, quello che so io, è entrato Michele BOLOGNINO. Però io so anche che Loris e BOLOGNINO Michele avevano un accordo fra loro, cosa che io ho saputo dopo.
AVV. DIF. PISANELLO – Di quest'accordo tra Loris e BOLOGNINO, i VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, ne sapevano qualcosa?
DICH. GIGLIO G. – Inizialmente no.
AVV. DIF. PISANELLO Sono venuti a saperlo dopo?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sono venuti a saperlo dopo, in un secondo momento.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei in un passaggio dice che vi era stato addirittura un inganno nei

confronti dei VERTINELLI da parte di Tonelli Loris?
DICH. GIGLIO G. – Sì, perché... Ero io presente. Quando VERTINELLI Giuseppe ha offerto il locale a Loris, volevo la figura di Loris perché conosceva il Loris, diciamo che era una persona in grado di gestire tipi di ristorazio... Tra l'altro, Loris Tonelli aveva un altro locale, ce l'aveva lì a Sant'Ilario. Quindi era già... è stato sempre nei locali così, ristorazione, night e discoteche. Quindi, quando poi è venuto a saperlo, giustamente, è uscito dopo questa cosa, ha capito?, non in quel momento...
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Va bene, passiamo ad un altro argomento. In relazione al... No, rimaniamo qui. Senta, lei aveva dichiarato che BOLOGNINO... i canoni di locazione del Cenacolo del Pescatore non venivano pagati. Lei ha riferito questa circostanza.
DICH. GIGLIO G. – Io so che erano in ritardo con i canoni nell'ultimo periodo. Francamente, non so quanti canoni erano arretrati, ma so che c'erano alcuni canoni arretrati. So anche che il BOLOGNINO, prima di lasciare il ristorante, aveva detto a MACRI' di fargli un assegno, a VERTINELLI, di portare a VERTINELLI Palmo un assegno da cinquemila euro, se non ricordo male. Da quattro o cinquemila, adesso non ricordo.
AVV. DIF. PISANELLO – E MACRI' lo fece, quest'assegno? Li mise, i soldi?
DICH. GIGLIO G. – Io so che, l'assegno, gliel'ha portato, ma era datato e non so neanche se è stato pagato, francamente".
(...)
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. Pagina 97 dell'udienza del 16/11, quindi al Pubblico Ministero, in merito al ristorante Cenacolo, siamo sempre al ristorante di Montecchio nella fase 2012, lei ha detto: "Inizialmente siamo andati io e Pino VERTINELLI al locale da Loris". Il Pubblico Ministero: "Queste sono trattative, diciamo così". GIGLIO: "Esattamente. Per questo le dico. Il locale" inteso il ristorante – "è stato offerto a Loris e Loris in quel momento non era ai domiciliari, non era ancora arrestato, perché siamo stati in quel locale, quindi non era neanche chiuso il locale", inteso quello di Loris. Poi ha detto: "Dopo che Loris ha fatto la trattativa" per "il ristorante..." (...) "Loris aveva già BOLOGNINO in parte, poi ha ceduto la sua parte a BOLOGNINO". "Poi, la trattativa, l'ha portata avanti Palmo VERTINELLI". (...) "C'era Loris, BOLOGNINO e MACRI', 33, 33 e 33". Poi "Loris" è stato "arrestato" e "ha ceduto le quote al BOLOGNINO". Si ricorda di queste dichiarazioni rese al Pubblico Ministero?
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.
P. M. – All'udienza del 29 novembre, pagina 153, lei ha dichiarato alla Difesa di BOLOGNINO: "Quando è uscito Loris Tonelli, è entrato"... Scusi, la Difesa le ha chiesto: "Quando è uscita Loris Tonelli, è entrato BOLOGNINO Michele?", e lei ha risposto: "Dopo l'uscita di Loris, quello che so io, è entrato Michele BOLOGNINO. Però io so anche che Loris e BOLOGNINO Michele avevano un accordo tra loro". Quindi io le chiedo: nel momento in cui ci sono state le trattative, fermo il fatto che l'episodio che lei racconta, al locale di Loris ci siete andati lei, Pino VERTINELLI e c'era Loris Tonelli, ma quando c'era la fase delle trattative, BOLOGNINO e Loris erano già nell'affare?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO e Loris erano già nell'affare dall'inizio, solo che, la trattativa, inizialmente la portava avanti Loris, prima del suo arresto.

P. M. – Okay. Lei, all'udienza del 29 novembre del 2016, pagina 154, ha detto che i VERTINELLI, quando hanno parlato con Loris, non hanno saputo subito che c'era BOLOGNINO, ha detto: "Sono venuti a saperlo dopo, in un secondo momento". Io vorrei che lei ci chiarisse quando lo sono venuti a sapere.
DICH. GIGLIO G. – Dopo l'arresto di Loris, perché poi la trattativa... la conclusione è stata fatta con BOLOGNINO e MACRI'. E' stato arrestato prima che Loris avesse chiuso il contratto.
P. M. – Quindi la società e poi il ristorante aprono dopo, sostanzialmente, quando è già arrestato Loris Tonelli.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Ricordo che era ai domiciliari. Tra l'altro, gli serviva la società che partisse col ristorante, per poi chiedere l'affidamento. Poi so che non gli è stato dato.
P. M. – Non gli è stato dato. E quindi l'inaugurazione del ristorante chi la fa?
DICH. GIGLIO G. – La fa MACRI' con BOLOGNINO.
P. M. – La fa MACRI' con BOLOGNINO. Quindi, quando lei dice che all'inaugurazione sono stati invitati Sarcone Nicolino, lei stesso, GIGLIO Giulio, suo fratello, e anche i VERTINELLI, è BOLOGNINO che ha fatto quest'invito?
DICH. GIGLIO G. – E' BOLOGNINO che ha fatto l'invito, certo.
P. M. – E MACRI' Francesco chi era rispetto a BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Mi faccia capire: in che senso?
P. M. – Che rapporto aveva MACRI' Francesco con BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Io so che si conoscevano. Però che rapporti avessero tra loro, io ancora non... Io ho acquisito solo i rapporti che hanno avuto nel momento in cui hanno preso il ristorante insieme. Quello che avevano prima, non lo so.
P. M. – Quindi, quando lei dice, a pagina 130 del verbale del 16/11: "MACRI' era a disposizione del BOLOGNINO a tutti gli effetti, era a conoscenza delle persone che incontrava al ristorante", si riferisce a questo e colloca queste circostanze nell'affare del ristorante?
DICH. GIGLIO G. – Al periodo che hanno preso il ristorante insieme. Prima, francamente, non lo sapevo.
P. M. – Prima non lo sapeva.

4.6.2. L'esame e le dichiarazioni spontanee dell'imputato BOLOGNINO Michele

All'udienza del 13.12.2016, BOLOGNINO Michele effettivamente dichiarava di aver coadiuvato finanziariamente il MACRI' nella gestione del ristorante. Al contempo, ha disconosciuto un rapporto di affari con il GRANDE ARACRI.

"*Quando siamo andati, come dice lui* [ci si riferisce al GIGLIO], *da GRANDE ARACRI, come faceva GRANDE ARACRI a domandarmi del ristorante Il Cenacolo dei Pescatore, se Il Cenacolo del Pescatore l'ho aperto a fine luglio? Come faceva? Che cosa c'entra? Se il ristorante è stato preso da VERTINELLI, abbiamo pagato la gestione, non comprato, una gestione di 2.500 o 3.000 euro, non mi ricordo, che eravamo io, Tonelli Loris e MACRI' Francesco. MACRI' Francesco, neanche lo conoscevo io. Io, ci sono le intercettazioni che voglio lasciarlo, il ristorante, che non mi interessava niente, perché non è che avevo . Noi avevamo investito, tutti e tre avevamo messo 8-9.000 euro, perché la maggior parte della società l'aveva fatta MACRI' con i soldi suoi, 2.500 euro a fare una società, e avevamo*

investito tra me e lui... E c'è la telefonata e gli dico io: MACRI', a me quasi quasi... perché sono una persona troppo precisa e non voglio lasciarti nei guai, se no io me ne vado, non mi interessa niente del ristorante. Perché non è che io avevo fatto un investimento, GRANDE ARACRI ha investito con me; cos'ha investito con me? Anche GIGLIO dice... l'altra volta, la parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuol dire che è la Calabria; può essere che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando al telefono dico che sono socio con quello di giù (l'ho dichiarato all'Avvocatessa, l'ho dichiarato al Pubblico Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non GRANDE ARACRI, che io con GRANDE ARACRI non ho mai intrapreso attività lavorative".

Infine, in sede di esame al quale l'imputato si è sottoposto il 9.5.2017, BOLOGNINO ha dichiarato di essere socio del Cenacolo del Pescatore sostanzialmente confessando la sua gestione occulta.

"L'imputato BOLOGNINO Michele dichiara:

"...SIG. BOLOGNINO M. – Nel 2007-2008 io non ho rilevato niente, non c'entro niente con Mille Fiori, non c'entro niente, perché era mio fratello con la moglie che avevano il ristorante in gestione. Io allora avevo EDIL LOCRI e MOSCHETTA COSTRUZIONI e non avevo bisogno certamente di prendere il locale in gestione e, se volevo, lo potevo prendere a nome mio, perché io non c'avevo niente da nascondere, perché tutti i miei... l'acquisto dei terre... io l'ho fatto sempre presente ai Giudici di sorveglianza, ci saranno i documenti. Se mi parla del Il Cenacolo del Pescato...

P. M. RONCHI – Senta, e in quell'occasione...

SIG. BOLOGNINO M. – Il Cenacolo del Pescatore, gli posso rispondere, perché lo gestivo io insieme con Tonelli Loris e MACRI'...

P. M. RONCHI – In quell'occasione nel 2007-2008 viene in considerazione, in quest'affare, anche un bar, come lei ha riferito, che si trova sempre a Montecchio, vicino a Tecnocasa: si ricorda? Ne ha riferito[....]

E poi l'hanno lasciato, penso che l'hanno lasciato, se non mi sbaglio, dopo due mesi che è stato in carcere mio fratello, tre mesi, e poi mia cognata... perché non aveva la forza di gestirlo, mia cognata, questo locale qua, con il figlio, e l'hanno lasciato. Io in questo locale non c'entro niente. Io c'entro nella gestione del Cenacolo, lì ero socio io.

P. M. RONCHI – Ci racconti. Ci racconti di questo.

SIG. BOLOGNINO M. – Mi dica.

P. M. RONCHI – Ci racconti di questa fase: qui in che anni siamo?

SIG. BOLOGNINO M. – Nel Cenacolo del Pescatore?

P. M. RONCHI – Sì.

SIG. BOLOGNINO M. – Il Cenacolo del Pescatore, se non mi sbaglio, siamo metà 2012. Io conosco Tonelli Loris. VERTINELLI Giuseppe contatta Tonelli Loris, perché Tonelli Loris aveva un locale a Parma dove Tonelli Loris... VERTINELLI seguiva... andava sempre in questo locale di Tonelli Loris, erano amici. Andando lì, Tonelli Loris una sera mi racconta, a me... perché con Tonelli Loris era un nato un bel rapporto e mi dice, a me: Michele, sai, è venuto VERTINELLI, dice che mi vuole dare in gestione il locale a Montecchio Emilia. Dice: Tu vuoi entrare con me? Dico: Loris, tu sai come sono messo io, che non c'ho una lira. Perché fino a quando la MOSCHETTA mi andava bene, con le banche potevo presentarmi,

bancariamente ero a posto; però, al momento che poi sono stato protestato, in banca, anche se ero socio all'1% in una società, non davano assegni, non il POS per pagare, perché per un ristorante ci vuole il POS per le carte di credito, tutte queste cose qua. Ho detto: Come facciamo? Dice: Io conosco una persona, che vedo io come poter fare. Loris era uno... su queste cose era molto bravo ed era anche del mestiere, dice: Me la vedo io. Io per adesso... E conosce MACRI', Tonelli

Loris, perché il figlio di MACRI' giocava nel Parma insieme al figlio di Tonelli Loris. Giocavano nella Primavera del Parma, non mi ricordo, Allievi, non cos'erano. Nel Parma insieme, portavano i figli a giocare insieme. E poi, anche se MACRI' era calabrese, io non lo conoscevo, MACRI'. E poi all'inizio loro trattavano con VERTINELLI. Io non c'ero. VERTINELLI neanche sapeva che io c'entravo... Era Tonelli Loris che mi voleva tirare dentro, a me, e poi mi ha tirato, perché dice: Me la vedo io, gli faccio gli assegni ogni mese a VERTINELLI di 3.000 euro. E ogni mese per la gestione gli ha dato un assegno di 3.000 euro, per la gestione del locale. Perché non è che noi abbiamo preso il locale; noi abbiamo preso in gestione. Noi non avevamo niente, noi abbiamo preso solo la gestione. E'

Tonelli gli ha fatto gli assegni di 3.000 euro. Poi ha messo MACRI' in società e ha aperto la società a nome di MACRI', perché né io né Tonelli Loris potevamo più essere presentabili in banca. Noi in banca non facevamo niente. Poi abbiamo inaugurato questo locale e VERTINELLI non sapeva niente. VERTINELLI, se non mi sbaglio, lo viene a sapere che ne parlo io un giorno, sempre nel discorso che facevo io con VERTINELLI Palmo, gli ho detto: Sì, ci sono pure io là con Loris. Ma all'inizio non sapeva niente, VERTINELLI, che c'ero io. La verità, non volevo neanche che lo sapeva che c'ero io. Gliel'avevo detto anche a Tonelli Loris che non volevo che sapeva che c'ero io.

P. M. RONCHI – Però le voglio dire una cosa: viene arrestato Tonelli Loris?

SIG. BOLOGNINO M. – No, Tonelli Loris non viene arrestato; Tonelli Loris viene portato agli arresti domiciliari, che rientrava dal Nicaragua. Un mese prima, ci sono tutti i messaggi, Tonelli Loris trovava il cuoco, Tonelli Loris ha mandato... La moglie ha partecipato...

P. M. RONCHI – Tonelli Loris il 30 maggio del 2012 viene arrestato, va ai domiciliari. E' la stessa cosa.

SIG. BOLOGNINO M. – Va ai domiciliari, sì.

P. M. RONCHI – E quindi la società IL CENACOLO nasce dopo, l'inaugurazione è venti/trenta giorni dopo.

SIG. BOLOGNINO M. – E' a fine giugno, se non mi sbaglio.

P. M. RONCHI – Esatto.

SIG. BOLOGNINO M. – Il 29 giugno, non mi ricordo. E la società, Il Cenacolo del Pescatore, la fa MACRI'. Perché io non lo conosco, a MACRI'. Io, MACRI', non lo conoscevo.

MACRI', poi l'ho conosciuto, faceva il muratore. Tonelli mi ha detto, sì, che era una persona che stava bene. MACRI', poi si è scoperto che era peggio di me combinato, che non aveva una lira neanche lui. Si è scoperto poi quando siamo ripartiti, perché per prendere un'attività ci vogliamo sempre quei 10, 20.000, 15.000 euro."

4.7. CAPO 89*bis*

Intestazione fittizia della società Mille Fiori Srl.

Al capo di imputazione in esame viene contestata l'intestazione fittizia della società Millefiori s.r.l. a SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta da parte dei fratelli VERTINELLI.

Dagli accertamenti tecnici svolti dai periti contabili risulta che Mille Fiori Srl con sede legale in Montecchio, Emilia (RE), Strada Caleno 12/a, è stata costituita con atto del 20.3.2002.

Il capitale sociale della Mille Fiori Srl risulta pari a Euro 77.469 ed interamente versato. Le quote societarie, antecedentemente al sequestro, risultano equamente ripartite ad oggi come di seguito esposto:

- BRAMANTE Antonietta, titolare del 50% delle quote (pari a euro 38.734,50);
- SCHETTINI Giovanna, titolare del 50% delle quote (pari a euro 38.734,50)

Dalla data di costituzione, la società in oggetto ha subito alcune variazioni nella composizione della propria compagine sociale. Nello specifico, in data 20.3.2002, i soci fondatori risultavano essere i seguenti:

- SCHETTINI Giovanna, titolare del 33,33% delle quote (pari a euro 25.823);
- BRAMANTE Antonietta, titolare del 33.33% delle quote (pari a euro 25.823);
- BRAMANTE Carmine, titolare del 33,33% delle quote (pari a euro 25.823).

In perizia viene altresì dato atto che all'anno della costituzione, in data 18.3.2002, i soci provvedevano al versamento dei tre decimi (30%) del capitale sociale, per una cifra pari ad euro 23.240, risultando così versati da:

- SCHETTINI Giovanna, euro 7.746,90,
- BRAMANTE Antonietta, euro 7.746,90;
- BRAMANTE Carmine, 7.746,90.

Il capitale sociale veniva poi integralmente versato con atto in data 20.12.2005.

Con atto del 23.10.2006, BRAMANTE Carmine cedeva equamente le proprie quote societarie a BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna configurando, dunque, l'attuale composizione societaria.

BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, sono le rispettive mogli dei due imputati, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 62. *"Allora, dando i dati relativi alla questione, il complesso è un complesso recettivo di 427 metri quadri, che era di proprietà della Mille Fiori Srl, già denominata Immobihare AG Srl, con sede a Montecchio Emilia, in strada Caleno, numero 12, con un capitale sociale di 77.469 euro, che risultava equamente suddiviso tra BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, rispettivamente moglie di VERTINELLI Palmo e Giuseppe"*. (cfr. anche Maresciallo Costantino udienza 12.1.2017).

Pare opportuno riportare sinteticamente le vicende societario-negoziali che hanno coinvolto la società in esame, in quanto da esse si evince come la vita giuridica ed economica della Mille Fiori Srl si sia intersecata con quella di diverse società tutte oggetto di analisi in differenti capi di imputazione. Tale aspetto ha la preliminare funzione di inquadrare le vicende della Mille Fiori Srl (di cui al presente capo di imputazione) all'interno di una prospettiva che non

può prescindere dalla considerazione dei rapporti giuridico economici instauratisi con altre società.
In ciò ci si avvale degli accertamenti tecnici effettuati dai periti contabili nominati.
Dalla data di costituzione ad oggi, la società in oggetto effettuava le operazioni di seguito meglio dettagliate:

- *Contratto d'affitto d'azienda, stipulato con atto del 27/02/2006 ed intercorso tra:*
"SCHETTINI Giovanna, quale Amministratore unico, legale rappresentante della società Mille Fiori Srl, in forza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, in data 31 gennaio 2006 (Concedente),
VERTINELLI Giuseppe cl. 86, VERTINELLI Giuseppe cl.62 (imputato marito della concedente), VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, in qualità di soci accomandatari della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. (Affittuaria)".
Le clausole contrattuali prevedevano che:
"La concessione in affitto, nei confronti dell'affittuario, dell'azienda ubicata in via strada Caterno n. 12, per l'esercizio di attività di Ristorante, bar e pizzeria.
L'affitto del complesso aziendale, costituito dagli impianti, macchinari, attrezzature, arredi e macchine ufficio. Sono, invece, espressamente esclusi dall'oggetto del contratto i beni e le obbligazioni (contratti, debiti e crediti) non indicati nel presente atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente.
Il contratto avrà una durata di 1 anno, con decorrenza dal 1 marzo 2006 fino al 28 febbraio 2007. Il contratto si doveva intendere automaticamente rinnovato per uguale periodo, qualora una delle parti non avesse comunicato all'altra la sua disdetta mediante mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza pattuita.
Il canone annuale corrispettivo pattuito tra le parti era determinato nell'importo di euro 30.000 + IVA, da versare in rate mensili anticipate di euro 2.500 + IVA entro il quinto giorno del mese di riferimento".

- *Contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22/06/2011 intercorso tra:*
"SCHETTINI Giovanna, quale Amministratore Unico legale rappresentante della società Mille Fiori Srl, in qualità di concedente;
Arina Anna Pia, quale socio Amministratore in legale rappresentanza della società Leoncino SNC di Arina Pia & Villirillo Allessandra, in qualità di affittuario".
Le clausole contrattuali prevedevano che:
"Oggetto dell'affitto è il complesso aziendale costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e macchine ufficio. Il concedente garantisce il pacifico e libero godimento dell'azienda da parte dell'affittuario. Sono espressamente esclusi dall'oggetto contrattuale i beni e le obbligazioni (contratti, debiti e crediti) non indicati nell'atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente.
Il contratto avrà durata di anni tre, con decorrenza dall'1 luglio 2011 fino al 30 giugno 2014.
Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non comunichi all'altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza pattuita;
Dal 1 luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è pattuito nell'importo di euro 1.000 +I.V.A;

Dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è pattuito nell'importo di euro 1.600 +I.V.A;
Dal 1 gennaio 2013 fino al 30 giugno 2014, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è pattuito nell'importo di euro 2.100 + I.V.A;
In caso di proroga del presente atto, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è pattuito e determinato nell'importo di euro 3.000".

- Contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22/06/2012, intercorso tra:
"SCHETTINI Giovanna, quale Amministratore unico della società Mille Fiori Srl, in qualità di concedente;
MACRI' Francesco, quale Amministratore Unico della Società Il Cenacolo Srl, in qualità di affittuario,
L'affitto del complesso aziendale costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e macchine ufficio. Il concedente garantisce il pacifico e libero godimento dell'azienda da parte dell'affittuario. Sono espressamente esclusi dall'oggetto contrattuale i beni e le obbligazioni (contratti, debiti e crediti) non indicati nell'atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente;
Il contratto è stato previsto con una durata di anni tre, con decorrenza dal 22 giugno 2012 al 21 giugno 2015. Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti non comunichi all'altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo raccomandata A.r., almeno tre mesi prima della scadenza pattuita.
Il canone mensile corrispettivo dell'affitto dal 22 giugno 2012 è pattuito e determinato nell'importo di euro 700 + I.V.A., da versare in rate mensili anticipate, tramite bonifico bancario".

Sulla base *della documentazione depositata, si rileva come la società Mille Fiori Srl, al tempo della costituzione denominata Immobiliare AG Srl, in data 01/07/2004, abbia mutato il proprio oggetto sociale, da immobiliare a turistico-alberghiero, acquisendo la denominazione attuale.*
La Mille Fiori Srl, risulta proprietario di un complesso immobiliare adibito ad attività di ristorazione, sito in Strada Calerno numero 12, a Montecchio Emilia (RE), della dimensione di 586 metri quadri.
Il terreno sul quale tale complesso è stato realizzato fu acquistato in data 30/09/1992 da BRAMANTE Antonietta, al prezzo di 75 milioni di lire, per poi essere rivenduto dalla stessa alla Immobiliare A.G. Srl (poi Mille Fiori Srl), in data 30/10/2002, per euro 50.000.
L'intero complesso immobiliare, nel quale rientra il ristorante (anch'esso denominato Mille Fiori), è stato realizzato tra il 20/03/2003 ed il 02/07/2004.
Detto complesso immobiliare, è stato poi ceduto in locazione alla Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C., con atto del 27/02/2006, la stessa società veniva cancellata il 12/04/2010.
Successivamente, l'immobile viene ceduto in locazione dalla Mille Fiori Srl alla Leoncino S.n.c. di Arina Anna Pia & Villirillo Alessandro con atto del 22/06/2011
L'anno successivo, in data 22/06/2012, la Mille Fiori Srl cedeva in locazione alla società il Cenacolo Srl, il ristorante – bar - pizzeria.

4.7.1. la testimonianza del Maresciallo Pico

Un primo elemento sul quale il Pubblico Ministero muove l'accusa, è quello riguardante la contestata incapacità economica dei soci della Mille Fiori Srl; più specificamente l'inesistenza di fondi o capitali in grado di giustificare in *primis* l'acquisto del terreno da parte della società in oggetto e, in secondo, luogo la costruzione del complesso ristorativo. Per questo, l'attività investigativa della Polizia giudiziaria si è incentrata sull'analisi della capacità reddituale dei soci, in modo da valutarne la capienza ai fini degli iniziali conferimenti e dei successivi finanziamenti soci di cui i bilanci danno contezza.

Il primo profilo investigativo, relativo all'acquisto del terreno, è emerso in occasione delle udienze del 24 e del 26.1.2017, in occasione della quale il Maresciallo Pico ha esposto la questione come di seguito si riporta:

"(omissis)

MAR. C. PICO E. – E' una società intestata formalmente alle due cognate (..) Anche in questo caso siamo andati a ricostruire le modalità di avviamento della società, che sono sempre le fasi più delicate dal nostro punto di vista. BRAMANTE Antonietta non poteva conferire, in base ai redditi dichiarati, gli iniziali 25...

P. – BRAMANTE è la moglie di chi?

MAR. C. PICO E. – Moglie di Palmo VERTINELLI. Il conferimento degli iniziali 25.000 euro, perché nel 2001 aveva dichiarato redditi pari a zero. Anche in questo caso questi scarni redditi che sono stati dichiarati al Fisco non coincidono, non sono congrui sicuramente con quanto invece viene riportato nella contabilità aziendale, dove risultano tra il 2004 ed il 2010 da parte dei due soci, quindi sia BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, moglie di Giuseppe, finanziamenti infruttiferi dei soci per 374.000 euro. Le dichiarazioni reddituali...

P – A testa o complessivamente?

MAR. C. PICO E. – Complessivi sempre. Purtroppo non sono stati imputati a un socio o all'altro socio.

P. – Va bene. Le dichiarazioni individuali...?

MAR. C. PICO E. – Le dichiarazioni individuali erano inesistenti con riferimento a questo periodo, 2004/2010, comunque non congrue (...)".

"(omissis)

MAR. C. PICO E. – La IMMOBILIARE AG Srl, poi MILLE FIORI Srl, edifica...

P. – Compra il terreno nel 2002?

MAR. C. PICO E. – Sì, sì, il 30 ottobre del 2002.

P. – Per lire? Per euro...?

MAR. C. PICO E. – Sei mesi dopo la costituzione, al prezzo di 110.000 euro.

P. – Da chi lo compra, il terreno?

MAR. C. PICO E. – Da BRAMANTE Antonietta, dalla socia BRAMANTE Antonietta.

P. – Questo terreno a BRAMANTE Antonietta com'era arrivato?

MAR. C. PICO E. – L'aveva acquistato nel 1992 al prezzo di settantacinque milioni da Bocconi Brunella.

(omissis)

P. – Sappiamo che reddito avesse nel 1972, BRAMANTE Antonietta?

MAR. C. PICO E – Nel 1992.
P. – 1992.
MAR. C. PICO E – Nel 1992 il marito VERTINELLI Palmo 10.493.000, BRAMANTE Antonietta nulla, non lavorava.
P. – Quindi per voi non c'erano risorse sufficienti per comprare già all'inizio il terreno.
MAR. C. PICO E. – Esattamente, già acquistare il terreno
P. – Andiamo al 2002, quando si acquista... quando BRAMANTE Antonietta cede il terreno alla società.
MAR. C. PICO E. – Esatto. La società era stata appena avviata e acquista ..
P. – La compra a centocinquantamila euro.
MAR. C. PICO E. – Centodiecimila euro.
P. – Centodiecimila euro. Aveva risorse per comprare? Forse il capitale.
MAR. C. PICO E. – Non aveva proprio presentato bilanci, la società in quell'anno. Il primo bilancio lo presenta nel 2004, la società era stata costituita sei mesi pri...che era? Sei mesi prima.
P. – Comunque ci doveva essere quanto meno il capitale sociale, che era di...?
MAR. C. PICO E. – Venticinque... Settantasette in totale.
P. – Venticinque e settanta...?
MAR. C. PICO E. – No, no, settantasette in totale.
P. – Tre quote da venticinque.
MAR. C. PICO E – Sì, che avrebbe dovuto azzerare, però.
P. – Avrebbe dovuto reintegrarlo. Ma comunque non ce la facevano, perché era centocinquantamila, ha detto, il prezzo.
MAR. C. PICO E. – Centodieci"

Gli stessi periti contabili, all'esito dei loro accertamenti tecnici hanno acclarato che:
- *BRAMANTE Antonietta non presentava dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta di costituzione della società e per i cinque anni precedenti. Pertanto si ritiene che la stessa presumibilmente non disponesse dell'adeguata capacità economica per effettuare il versamento di capitale sociale. Tuttavia, non disponendo di idonea documentazione, gli scriventi non hanno potuto verificare la capacità finanziaria e patrimoniale della stessa;*

- *SCHETTINI Giovanna presentava dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta di costituzione della società in esame pari ad Euro 22.769. Pertanto si ritiene che la stessa disponesse, teoricamente, della capacità economica tale da sostenere in maniera tale investimento.*

Il secondo profilo investigativo, relativo alla costruzione del complesso ristorativo:
P. – Quando compare quest'immobile?
MAR. C. PICO E. – (risponde dopo circa 30 secondi) E' tutto un complesso immobiliare, no?
P. – Sì. Questo complesso immobiliare con ristorante, non so cos'altro. Sembra un'attività ricreativa.
MAR. C. PICO E. – (risponde dopo circa 30 secondi) L'immobile è stato realizzato tra il 20 marzo del 2003, che è la data della concessione edilizia, e il 2 luglio del 2004, che è la data in cui l'immobile è stato dichiarato edificato al catasto.

P. – Quindi fra il 2003 e il 2004.
MAR. C. PICO E. – 2 luglio 2004, certamente.
P. – Chi l'ha costruito? Con quali soldi?
MAR. C. PICO E. – Troppo indietro nel tempo. I soldi per forza della società devono essere.
P. – Ma la società, però, non ha bilanci.
MAR. C. PICO E. – Sì, fino a quell'anno non ha depositato bilanci.
P. – Quindi non sappiamo da dove sono usciti questi soldi.
MAR. C. PICO E. – No.
P. – C'è un'ipotesi di quali siano stati i costi di costruzione?
MAR. C. PICO E. – Non lo so. E' molto elegante, però, è lussuoso.
P. – "E' molto"...?
MAR. C. PICO E. – E' molto elegante, è lussuoso come ristorante, con un'area esterna molto estesa, ben curata. Si dovrebbe procedere a una valutazione, a una perizia.
P. – Su che sia stata fatta da qualcuno?
MAR. C. PICO E. – No, non lo so.
P. – Va bene, proseguiamo. Comunque nel 2004 il bene è realizzato ed è in capo alla MILLE FIORI Srl d'accordo?
MAR. C. PICO E. – Esatto, sì. E non risulta che abbia acquistato..."

4.7.2. Le tesi difensive circa la provenienza del capitale per la costruzione del complesso immobiliare

A tale ultimo proposito i periti del Tribunale hanno puntualmente analizzato l'assunto difensivo secondo il quale " *il menzionato complesso immobiliare sarebbe stato realizzato dalla società Edilizia VERTINELLI Srl (poi Edilizia Costruzioni Generali Srl), la quale maturava un credito complessivo nei confronti della Mille Fiori Srl pari ad Euro 270.000. Preme evidenziare come all'interno della compagine sociale di Edilizia VERTINELLI fosse presente con una quota pari al 54% del capitale sociale, VERTINELLI Giuseppe cl. 62. Dall'analisi delle schede contabili della Edilizia Costruzioni Generali Srl è possibile osservare l'evoluzione della posizione creditoria appena citata. Dalle stesse schede contabili si evidenzia come la Mille Fiori Srl versasse solo la somma di Euro 24.000 a copertura delle spese di costruzione*"

Tale posizione creditoria, spiegano i periti, risultava presumibilmente invariata fino al 2014, quando il saldo di apertura della scheda contabile riferita al fornitore in oggetto riportava il medesimo importo di quello di chiusura dell'annualità 2007. L'analisi delle movimentazioni contabili, inoltre, conduce all'anomala gestione dei rapporti sussistente tra la Edilizia Costruzioni Generali Srl e la Mille Fiori Srl., confermando la situazione di promiscuità di gestione più volte descritta dall'Amministratore giudiziario, utile a comprendere non solo la difficoltà nel ricostruire la situazione economico-contabile delle società e, quindi, anche della Mille Fiori Srl, ma anche un *modus operandi* che consentiva la gestione societaria da parte di soggetti diversi da quelli risultanti formalmente nell'interesse unitario del gruppo.

A tal proposito è lo stesso consulente di parte, a spiegare che il finanziamento per la realizzazione del complesso di ristorazione e per il suo avvio dovesse ricondursi ad una volontà dei VERTINELLI di dar vita ad un percorso imprenditoriale di diversificazione che

consentisse una deviazione dal settore edilizio, in fase di stagnazione. Si riporta lo stralcio della relazione di parte analizzata dai periti contabili: *"Nel 1996 viene costituita la Edilizia VERTINELLI Srl (oggi Edilizia Costruzioni Generali Srl) con soci Rizzo Giuseppe ed Amabile Vittorio e subito dopo la impresa VERTINELLI Srl con cui viene avviato il percorso di diversificazione della produzione di servizi stante le prime avvisaglie di quella che diventerà la stagnazione del settore edilizio. Percorso di diversificazione che proseguirà con la realizzazione dell'attività di ristorazione."*

Correttamente i periti segnalano che: *"A rigor di logica, le analisi di elementi quali, l'ingente finanziamento (a fondo perduto) erogato dalla Edilizia Costruzioni Srl, l'indicazione dell'iniziativa imprenditoriale di ristorazione quale tentativo di diversificazione rispetto al settore edilizio in crisi, rendono inequivocabilmente riconducibile l'attività della Mille Fiori Srl ai fratelli VERTINELLI, sebbene in tale società, oggetto del presente capo i VERTINELLI non compaiano né come titolari di quote societarie, né ricoprano cariche amministrative."*

4.7.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Nel quadro probatorio relativo al presente capo di imputazine assumono un posto di rilievo le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe all'udienza del 16/11/2016. Egli ha affermato che la società in oggetto fosse riconducibile ai VERTINELLI e che, pertanto, la stessa risultava fittiziamente intestata alle mogli degli stessi, BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna:

"DICH. GIGLIO G. So che la società MILLE FIORI è intestata alla moglie di Polino VERTINELLI e alla moglie di Pino VERTINELLI.

P. M. – I soldi per fare gli investimenti chi le mette, chi li ha messi?

DICH. GIGLIO G. – I soldi che ha fatto gli investimenti... Io so che l'edilizia o l'impresa, adesso non so chi, ha realizzato il ristorante, quindi li ha anticipati l'edilizia o l'impresa, dove poi la MILLE FIORI stava pagando piano piano.

P. M. – Lei, nell'interrogatorio, a pagina 28, dell'11 luglio, ha riferito una circostanza in relazione all'intestazione alle mogli.

DICH. GIGLIO G. – Sì, va beh, si usa giù. Anch'io a mio moglie ho intestato l'azienda, in t .

P. M. – Qual è la finalità?

DICH. GIGLIO G. – La finalità qual è... Uno che intesta un'azienda alla moglie non c'è finalità. Boh

P. M. – Lei, a pagina 28 di quell'interrogatorio, ha detto: "Noi di solito intestiamo la proprietà alle mogli" – e stavamo parlando della foto di SCHETTINI Giovanna – "per salvaguardare le proprietà", ha detto.

DICH. GIGLIO G. – Sì, perché ho intestato le aziende anch'io a mia moglie. Quando sono andato in difficoltà economica, l'ho investita a mia moglie per non avere un procedimento di sequestro a livello pignorativo per le quote della società."

4.7.4. I testimoni a discarico

La testimone Belescu Mihaela escussa in data 18.7.2017 ha dichiarato di aver lavorato come cameriera nella Mille Fiori S.r.l., specificando che la gestione della società era in capo a VERTINELLI Giuseppe cl. 62 e a VERTINELLI Giuseppe cl. 86, figlio di VERTINELLI

Palmo. Essi erano i responsabili della gestione, deputati anche a tenere i rapporti con banche e fornitori e, in generale, a dare direttive, mentre SCHETTINI Giovanna è indicata quale soggetto per lo più addetta alla gestione concreta della sala ma estranea alla conduzione della impresa.

Di seguito si riporta lo stralcio del verbale:

"DIFESA, AVV. FORNACIARI – Allora solo per il verbale la signora viene sentita sui capi 88, 88 bis, 88 ter, 89 bis, 89 optis, 89 nonies. Signora lei conosce la società Mille Fiori?

TESTIMONE BELESCU – Si.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Quali sono stati i suoi rapporti con la società Mille Fiori SRL?

TESTIMONE BELESCU – Come dipendente.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Da che anno?

TESTIMONE BELESCU – Se non mi inganna la memoria dal 2 giugno del 2007 fino all'8 marzo del 2010.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Dal 2007 al 2010.

TESTIMONE BELESCU – Si non posso dirlo con certezza perché non mi ricordo le date precise

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Che lavoro svolgeva per la società?

TESTIMONE BELESCU – Cameriera di sala del ristorante.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Chi lavorava insieme a lei?

TESTIMONE BELESCU – Come dipendente intende?

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Si, come dipendente e se aveva un responsabile?

TESTIMONE BELESCU – Si, come responsabile avevo Giuseppe VERTINELLI.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – C'è ne sono due, è il signore accanto a me?

TESTIMONE BELESCU – Si

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Aveva altri responsabili, altri colleghi? Se ci può dire i nomi.

TESTIMONE BELESCU – Come responsabile c'era anche la signora Giovanna SCHETTINI, poi come colleghi di lavoro non mi ricordo il cognome dei ragazzi, c'era Paolo, non mi ricordo il cognome, c'era anche Mario, non ricordo neanche il cognome Sono passati degli anni mi perdoni.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Potrebbe essere Lo Prieno Mario?

TESTIMONE BELESCU – Si.

PRESIDENTE – Mario Lo Prieno?

DIFESA, AVV. FORNACIARI – È uno degli altri testimoni che dovremmo sentire, non so se sia presente.

PRESIDENTE – Se non è presente, ne facciamo a meno.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Si. Diceva che il suo responsabile era? Da chi prendeva le direttive?

TESTIMONE BELESCU – C'era Giuseppe VERTINELLI, il figlio di Palmo VERTINELLI. Poi c'era signor Giuseppe VERTINELLI, che come responsabile veniva. Se si aveva qualcosa da dire o da fare c'era sempre un responsabile. Poi c'era la signora Giovanna SCHETTINI che era quasi tutti i giorni là a dare indicazioni, se c'era qualcosa da fare nel ristorante.

DIFESA, AVV. FORNACIARI – Che lei sappia i rapporti con i fornitori, banche, chi li teneva?

Dei soggetti che ha indicato prima?
TESTIMONE BELESCU – Credo che sia stato il signor Giuseppe VERTINELLI e il figlio di Palmo VERTINELLI, credo fossero loro. I fornitori li riceveva sempre Giuseppe, che era sempre nel ristorante. Su quello che riguardo tante cose non venivo a saperle. Però come responsabile erano sempre loro.
DIFESA, AVV. FORNACIARI – Invece come responsabile di sala? Possiamo dire la signora SCHETTINI?
TESTIMONE BELESCU – Si, perché signora quando aveva qualcosa da dire, veniva e me lo riferiva e io dovevo fare quello che riguardava la sala del ristorante.
DIFESA, AVV. FORNACIARI – Lei ha detto che ha lavorato fino al 2010?
TESTIMONE BELESCU – Sì, se non perdo memoria ultimo giorno che ho lavorato nel ristorante è stato l'8 marzo, la festa della donna.
(...)DIFESA, AVV. BATTAGLINI – Lei ha nominato Giuseppe VERTINELLI, il giovane, il figlio di Palmo
TESTIMONE BELESCU – Si.
DIFESA, AVV. BATTAGLINI – Se ho capito bene, intendeva dire che ha preso direttive anche da lui all'interno del ristorante?
TESTIMONE BELESCU – Si, quando non c'era il signor Giuseppe VERTINELLI e c'era lui dentro, ricevevo direttive da chi c'era, il responsabile in quel momento là."

4.8. CAPO 89 *ter*

Intestazione fittizia di Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI e di Impresa individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe classe 1986

Al capo in esame viene contestato ai fratelli di aver fittiziamente intestato a ciascuno dei figli, VERTINELLI Giuseppe classe 1986 e VERTINELI Antonio, classe 1985, la titolarità di un' impresa individuale agricola e di un terreno su cui insisteva un complesso immobiliare.

Alle udienze del 24 e del 26 gennaio 2017 il Maresciallo Pico ha riferito sugli accertamenti patrimoniali svolti dal reparto dei Carabinieri del ROS.
In merito ai fatti in esame il teste ha spiegato che il 4.8.2007, VERTINELLI Giuseppe classe '86, figlio di VERTINELLI Palmo, aveva avviato quest'impresa individuale agricola, senza tuttavia aver mai dichiarato redditi derivanti da quest'attività. Inoltre, il VERTINELLI non ha mai esercitato la professione di agricoltore, né prima né dopo l'avviamento dell'impresa individuale agricola. Sull'enorme appezzamento di terreno acquisito quindici giorni dopo l'avviamento dell'impresa individuale, inoltre, non è stata svolta attività agricola ma sono state realizzate ville.
Escusso alla successiva udienza del 26.1.2017 il Maresciallo Pico ha precisato che quanto riferito in relazione a VERTINELLI Giuseppe classe 86, figlio di Palmo, vale anche con riguardo a VERTINELLI Antonio figlio di VERTINELLI Giuseppe classe '62, anch'egli privo di capacità reddituale adeguata per l'acquisto immobiliare e per l'attività di edificazione: "*M. C. PICO E. Per quanto riguarda le imprese agricole sia di Giuseppe classe '86, figlio di Palmo, che di Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, l'altra volta avevamo parlato, soprattutto con riferimento alla figura di Palmo... cioè di Giuseppe classe '86, figlio di Palmo, del fatto che non avesse assolutamente capienza per poter avviare l'attività e*

quanto l'avviamento di quest'impresa individuale agricola fosse soltanto strumentale all'acquisizione di quell'esteso terreno in provincia di Crotone su cui poi sono state realizzate delle ville. Vi è da dire che, alla stessa stregua, anche VERTINELLI Antonio classe '85 ha avviato una sua impresa individuale agricola, tant'è vero che poi i due cugini hanno acquistato quest'enorme appezzamento di terreno congiuntamente, versando questi ottantamila euro, di cui non avevano assolutamente... non c'erano congrue dichiarazioni dei redditi che potessero giustificare quest'investimento immobiliare."

Anche VERTINELLI Antonio classe '85, ha spiegato il teste, al pari del cugino Giuseppe, figlio di Palmo, è stato inserito in diverse compagini societarie: a partire dal 2005 aveva svolto il ruolo di socio. formale, in EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI; risultava aver quindi avviato l'impresa agricola. in esame. Con riferimento al complesso immobiliare e al terreno di Crotone, foglio 54, particelle 459 e 294, il 20.8.2007 risultava avere effettuato gli investimenti immobiliari; è stato socio unico delle TOUCH S.r.l. Anche in questo caso VERTINELLI Antonio classe '85, socio unico, risultava avere effettuato finanziamenti soci, riportati in bilancio nel 2011 per 48.842 euro, somma assolutamente superiore rispetto ai redditi dichiarati.

Ugualmente, ha proseguito il teste, la posizione economico-patrimoniale di VERTINELLI Giuseppe classe '62 è assolutamente equiparabile a quella del fratello Palmo: i loro interessi economici sono comuni, le attività economiche sono comuni. Anche le tipologie di società, l'operatività delle varie aziende è pressoché identica; *"Questo, chiaramente, anche riguardo, secondo il nostro giudizio, all'intestazione fittizia relativamente a tutte quante le società tra cui l'IMPRESA INDIVIDUALE AGRICOLA di VERTINELLI Antonio, figlio di Giuseppe, che ha operato esattamente come quella del cugino Giuseppe classe '86, figlio di Palmo."*

I due cugini VERTINELLI - cresciuti in Emilia e mai risultati risiedere in Calabria - risultano avere acquistato il terreno al prezzo di 80.000 euro senza contrarre alcun mutuo, pur privi di adeguata capacità reddituale

Nella prospettiva d'accusa, dunque, l'avviamento di quest'impresa individuale era stato soltanto utile per poter procedere a una compravendita immobiliare dei terreni giù a Crotone, avvenuta quindici giorni dopo l'avviamento dell'impresa individuale agricola, anche grazie alle agevolazioni fiscali previste per l'impresa agricola.

Una volta avviate le due imprese individuali agricole, ha riferito il teste, non era stata esercitata impresa agricola, ma erano state realizzate ville. Formalmente l'edificazione del terreno è stata fatta dai due cugini VERTINELLI (anche se sono ignote le imprese che hanno realizzato gli immobili) pur essendo essi privi di qualsiasi capacità tecnica e reddituale per procedere alla attività di edificazione: *MAR. C. PICO E. Le hanno fatte i due imprenditori agricoli, quindi i due cugini formalmente P. – Ma le imprese che ci hanno lavorato quali erano? MAR. C. PICO E. – Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Tra l'altro, ritengo che siano state anche realizzate senza concessione edilizia, perché dalla visura catastale ricordo che c'erano dei controlli che erano stati fatti dall'agenzia del territorio su questi immobili. Però non so se siano stati sanati successivamente. Anche qui, oltre al fatto che vige il principio della presunzione ex lege, abbiamo comunque verificato che i redditi di VERTINELLI*

Giuseppe erano assolutamente non congrui per poter procedere all'investimento. Anche laddove si voglia ipotizzare che abbia ricevuto un aiuto economico da parte dei suoi genitori o degli altri parenti, la tabella sperequativa che abbiamo redatto ci dice che neanche gli altri familiari avevano disponibilità per procedere a quest'acquisto. Precisamente, per l'anno 2006 l'intero nucleo registrava a fine anno un passivo di 13.000 euro, per l'anno 2007 un passivo di 5.000 euro. Nel conto scalare (siamo ormai nel 2007) siamo arrivati già a 500.000 euro di passivo nel 2006 e 548.000 euro nel 2007. In più, chiaramente, in tutto ciò non vengono conteggiate le spese di edificazione, che allo stato non sono quantificabili. Riteniamo quindi che quest'impresa agricola, anche per il fatto che il VERTINELLI non ha mai esercitato l'attività di agricoltore, abbia soltanto un valore cartolare, quindi sulla carta era funzionale all'investimento immobiliare e null'altro.

Nel corso dell'esecuzione del sequestro del gennaio del 2015, sono stati rinvenuti elementi che, nella prospettiva d'accusa, confermavano l'ipotesi investigativa della riconducibilità delle due imprese agricole (e quindi di quest'investimento immobiliare) ai genitori dei due cugini VERTINELLI Palmo e VERTINELLI giuseppe, perché gli occupanti di uno degli immobili - Rodio Concettina, convivente di Mancuso Giacinto – risultavano godere a titolo gratuito degli immobili concessi da BRAMANTE Antonietta, moglie di Palmo VERTINELLI.

Quanto riferito dal Maresciallo Pico in ordine alla incapacità reddituale dei due cugini VERTINELLI, Giuseppe e Antonio, è stato confermato dalla perizia contabile che, sulla base dei documenti analizzati, ha acclarato che, effettivamente, VERTINELLI Giuseppe cl. 86 e VERTINELLI Antonio cl. 86 non disponessero delle idonee capacità reddituali atte ad effettuare gli investimenti.

4.9. CAPO *89quater*

Intestazione fittizia della società Opera S.r.l

Nel corso dell'udienza del 19.1.2017, il Maresciallo D'Agostino ha trattato i fatti oggetto delle contestazioni contenute al capo 89quater, riguardanti la asserita intestazione fraudolenta della società OPERA S.r.l., sula quale aveva indagato anche il ROS.

Secondo la prospettiva d'accusa anche questa soccità erà intestata a compiacenti prestanome tra i quali figuravano Ruggiero Alessandro, dipendente della SECAV e dell'IMPRESA VERTINELLI e figlio di GRANDE ARACRI Agata, cugina di primo grado di GRANDE ARACRI Nicolino, e Brugnano Giuseppe, figlio di VERTINELLI Caterina.

A prova della riconducibilità della proprietà della società OPERA S.r.l. ai due fratelli VERTINELLI, erano state intercettate diverse telefonate dalle quali era emerso, secondo il teste, che Ruggiero Alessandro era un mero dipendente dei VERTINELLI e non proprietario di quote societarie. Tale dato era stato rilevato anche dagli accertamenti esperiti dalla banca dati INPS, dai quali era emerso che da ottobre 2006 a maggio 2007 Ruggiero era un dipendente della EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI già EDILIZIA VERTINELLI; da marzo a luglio 2008 era impiegato presso l'IMPRESA VERTINELLI; da luglio ad ottobre 2008 impiegato presso la SECAV; da maggio a giugno 2009 veniva assunto dalla SORBOLO COSTRUZIONI, società di Falbo, quindi entrando nei cantieri di Sorbolo; da giugno a dicembre 2009 era tornato all'IMPRESA VERTINELLI; da gennaio a novembre 2010 di

nuovo IMPRESA VERTINELLI S.r.l.; da novembre 2010 a gennaio 2011 dipendente presso la SECAV; da gennaio a maggio 2011 dipendente presso l'IMPRESA VERTINELLI S.r.l.; da luglio a settembre 2011 era stato assunto presso la G & P COSTRUZIONI S.r.l., società riconducibile a GRANDE ARACRI Luigi: da gennaio 2012 a febbraio 2013, dopo l'assunzione alla G & P COSTRUZIONI veniva riassunto dall'IMPRESA VERTINELLI; da febbraio a giugno 2013 Ruggiero veniva impiegato presso OPERA S.r.l.; nel mese di febbraio e poi da luglio 2013 ad aprile 2014 veniva assunto presso la TOP SERVICE.

A prova di tale rapporto di dipendenza lavorativa, oltre a tali dati oggettivi erano state rilevate tutta una serie di intercettazioni telefoniche. Precisamente, venivano captate le telefonate registrate ai prog. n. 223, 226 RIT 118/2011, nel corso della quale Ruggiero si rivolgeva a VERTINELLI Giuseppe per chiedergli un elettrauto in quanto aveva un camion che non partiva; la telefonata 231 del RIT 118/2011 nel corso della quale, una volta fatto ripartire il camion, VERTINELLI Giuseppe diceva a Ruggiero dove andare a scaricare il carico; la telefonata del 7.2.2011, prog. n. 427 RIT 118/2011, nella quale Ruggiero comunicava a VERTINELLI di avere un nuovo problema con il camion; il 15.2.2011 veniva captata la telefonata prog. n. 1285 RIT 119/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo riferiva a Ruggiero, in quanto quest'ultimo aveva avuto un incidente sul lavoro, che gli avrebbe consegnato la documentazione sanitaria; il 5.3.2011 era registrata la telefonata prog. n. 1617 RIT 118/2011 nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe chiedeva a Ruggiero se la pinza del camion era funzionante; il 16.3.2011, la telefonata prog. n. 2064 RIT 118/2011, nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe ricontattava Ruggiero per effettuare un trasporto di materiale; il 25.3.2011, era registarata la telefonata prog. n. 2493 RIT 118/2011, nel corso della quale Ruggiero chiedeva a VERTINELLI Giuseppe se poteva passare in ufficio per ritirare le sue competenze stipendiali di febbraio; tra il 26 ed il 27 aprile 2011 venivano captate le telefonate nn. 4985, 4987, 5009 e la 5081 RIT 119/2011, nel corso delle quali VERTINELLI Palmo si sentiva con Ruggiero per organizzare alcuni viaggi di materiale.

Importante, ha riferito il teste, anche la telefonata del 3.5.2011, n. 5465 RIT 119/2011, nel corso della quale emergeva che era stato effettuato un controllo stradale e quindi VERTINELLI Palmo chiamava Ruggiero dicendogli che avrebbe dovuto dire agli agenti che lavorava per conto proprio, mostando a tal fine la bolla a nome dell'IMPRESA VERTINELLI; la telefonata dello stesso pomeriggio n. 5476 del RIT 119/2011, nel corso della quale Ruggiero raccontava a VERTINELLI Palmo che il controllo effettuato dagli agenti della Polizia Municipale aveva ingenerato qualche preoccupazione; la telefonata n. 5485 del RIT 119/2011, nel corso della quale Ruggiero spiegava a VERTINELLI Palmo come si era concluso il sopra menzionato controllo, dicendogli che gli agenti gli avevano fatto un verbale, nel quale era riferito che entro cinque giorni dovevano presentare i documenti inerenti il trasporto della ghiaia. Nel corso della stessa telefonata VERTINELLI Palmo esortava Ruggiero dicendogli di farsi furbo in caso di ulteriori controlli; Ruggiero si giustificava dicendogli: *"Ma vuol vedere la bolla? Ho la bolla nel camion io qua. Hanno fatto una soffiata. Qua se ne sono proprio accorti"*; la telefonata del 13.5.2011, n. 5585 RIT 118/2011 nel corso della quale Ruggiero, fermato nuovamente sulla tangenziale, avvisava VERTINELLI Giuseppe, il quale si recava sul posto; le telefonate dei giorni seguenti, n. 5557 e 5685 RIT 118/2011 e le telefonate n. 6714, 6718 RIT 119/2011, nelle quali i predetti soggetti discutevano sull'impiego di Ruggiero.

Il Maresciallo D'Agostino ha inoltre riferito di aver effettuato il 3.9.2015 una perquisizone presso l'abitazione di VERTINELLI Palmo, trovando la copia del ricorso per ingiunzione presentato presso il Tribunale di Parma e protocollato con il numero RG 1278/2015, con il quale la ditta FRATELLI QUARTAROLI S.r.l. di Madregolo, Parma, ingiungeva alla ditta OPERA di Crotone il pagamento di una somma di denaro di euro 43.165. Secondo il testimone anche questo era un elemento indicativo del fatto che i VERTINELLI avevano un interesse in OPERA S.r.l., interesse già confermato in precedenza, precisamente durante la perquisizione del 28.1.2015 nei confronti di VERTINELLI Giuseppe, nel corso della quale il RONI di Modena aveva ritrovato i seguenti beni: un timbro della ditta OPERA S.r.l., sita a Parma, in via Micheli, numero 25, Partita Iva 03258480791; un ulteriore timbro della ditta OPERA COSTRUZIONI GENERALI, con sede a Crotone, in via Libertà, numero 17; una fattura dell'impresa TOP SERVICE, sita a Montecchio Emilia, in via Galilei, numero 33, contrassegnata dal progressivo 35, emessa nei confronti dell'azienda F40 S.r.l. di Ballabio, Lecco, dell'importo di 6.429 euro; un blocchetto di assegni della Banca Popolare di Vicenza tratti sul conto corrente avente IBAN IT66B0572866390648570971794, all'interno del quale vi erano gli assegni numero 0282595097 e ulteriori progressivi: "05", "06", "07" e "08" finale; gli assegni erano tutti firmati in bianco e recanti timbro della ditta TOP SERVICE; un altro blocchetto degli assegni del Bancoposta, e un altro assegno "-04", entrambi firmati in bianco, con stessa firma presente sui titoli della Banca Popolare di Vicenza della TOP SERVICE.

Durante le udienze del 24 e del 26 gennaio 2017 è stato escusso il Maresciallo Pico.
Egli ha innanzitutto dichiarato che nel corso della sua attività di indagine aveva riscontrato passaggi di lavoratori, da un'impresa all'altra sempre del gruppo VERTINELLI, come nel caso di Ruggiero Salvatore. Le società coinvolte in questo passaggio di dipendenti erano IMPRESA VERTINELLI, SECAV, TOP SERVICE ed OPERA, società quest'ultima costituita da Ruggiero Alessandro, figlio di Salvatore, unitamente a Brugnano Giuseppe, nipote paterno di Palmo VERTINELLI, ed alla quale nel febbraio 2013 era stato conferito un ramo d'azienda da parte di IMPRESA VERTINELLI.
Tale cessione era avvenuta a condizioni anomale in quanto era stata convenuto di pagarla al prezzo di 240.000 euro, senza interessi ed entro il 21.2.2015, condizioni anomale che, in tesi d'accusa, lasciavano intendere che il *dominus* dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria si identificassero nella persona di Palmo VERTINELLI.
Questo dato, ha specificato il teste, era emerso anche dalla attività spionistica in quanto il socio di OPERA, tale Ruggiero Alessandro, altro non era che un mero dipendente di Palmo VERTINELLI ed, inoltre, i commercialisti delle varie imprese dei VERTINELLI, tale Villirillo Leonardo e Calabretta Gaetano, apparivano essere professionisti di fiducia delle aziende fittiziamente intestate a dei prestanome.
Tra gli elementi per ritenere OPERA di proprietà dei VERTINELLI, a parte la cessione sopra menzionata, anche il Maresciallo Pico ha indicato una serie di intercettazioni dalle quali era emerso che Alessandro Ruggiero era soltanto un dipendente, percependo uno stipendio mensile dai VERTINELLI. Tra queste le conversazioni registrate sul RIT 118/2011: la 26 del 28 gennaio 2011; la n. 168 del 1 febbraio; la n. 223 del 3 febbraio; la n. 226 del 3 febbraio; la

n. 231 del 3 febbraio; la n. 407 del 7 febbraio; la n. 427 del 7 febbraio; la n. 460 del 7 febbraio; la n. 501 dell'8 febbraio; la n. 1617 del 5 marzo; la n. 2064 del 16 marzo; la n. 2075 del 16 marzo; la n. 2159 del 18 marzo; la n. 2493 del 25 marzo; la n. 3230 del 9 aprile; la n. 3293 del 9 aprile; la n. 3643 del 15 aprile; la n. 4819 del 6 maggio; la n. 5220 dell'11 maggio; la n. 5385 del 13 maggio; la n. 5557 del 14 maggio; la n. 5685 del 16 maggio; la n. 5821 del 18 maggio.

È stato indicato un ulteriore elenco di telefonate per Palmo VERTINELLI, RIT 119/2011: la n 1285 del 15 febbraio; la n 4985 del 26 aprile; la n. 4987 del 26 aprile; la n. 4996 del 26 aprile; la n. 5009 del 26 aprile; la n. 5070 del 27 aprile; la n. 5081 del 27 aprile; la n. 5233 del 29 aprile; la n. 5454 del 3 maggio; la n. 5465 del 3 maggio; la n. 5476 del 3 maggio; la n 5485 del 3 maggio; la n. 5461 del 5 maggio; la n. 5863 dell'8 maggio; la n. 5873 del 9 maggio; la n. 6714 del 19 maggio; la n. 6718 del 19 maggio; la n. 6822 del 20 maggio; la n 6831 del 20 maggio; la n. 6862 del 21 maggio; la n. 6879 del 21 maggio; la n. 7132 del 26 maggio; la n. 7145 del 26 maggio; la n. 18813 del 15 ottobre; la n. 18837 del 15 ottobre.

Inoltre, ha specificato il teste, una delle sedi di OPERA coincideva con l'abitazione di Frassani Claudio, dipendente dal 1980 al 2008 del Comune di Parma, socio della S.I.C.E., appartenente al gruppo VERTINELLI; dal 2006 dipendente delle imprese del gruppo: fino al 2008 di IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI, dal 2008 ad oggi di IMPRESA VERTINELLI e, almeno fino all'epoca delle indagini, consigliere del CONSORZIO STABILE GECOVAL di Aosta, alle cui dipendenze lavorava Palmo VERTINELLI. Il CONSORZIO STABILE GECOVAL era partecipato da OPERA; per questo si era ritenuto che la quota di OPERA posseduta in CONSORZIO STABILE GECOVAL fosse di proprietà di Palmo VERTINELLI.
OPERA è entrata a far parte della compagine societaria di GECOVAL, con atto del 13.12.2013, unitamente a Foggia Domenico, cognato di Palmo VERTINELLI.
Il commercialista di Foggia Domenico era sempre Calabretta Gaetano, dipendente dello studio Villirillo e fino al 2008 consulente amministrativo della SIRI di Villirillo.
OPERA - Foggia acquistavano il 49,9% delle quote di GECOVAL all'atto del loro ingresso. Quindi OPERA, da sola, senza Foggia, aveva il pacchetto di maggioranza del consorzio, circostanza confermata da diverse conversazioni. Dieci giorni dopo l'ingresso di OPERA e di Foggia all'interno del CONSORZIO STABILE GECOVAL,GECOVAL aveva aperto alcune unità locali site a Parma e a Crotone, corrispondenti alle unità locali di OPERA. In altri termini, gli inquirenti hanno evidenziato una chiara promiscuità fra OPERA, IMPRESA VERTINELLI, GECOVAL.
Il teste inoltre ha spiegato che immediatamente dopo l'ingresso nella compagine societaria di OPERA e Foggia, GECOVAL aveva assunto Palmo VERTINELLI alle sue dipendenze. All'epoca gli unici due dipendenti di GECOVAL erano Sertori Sabrina, che era la moglie di Curcio (l'altro socio di GECOVAL), e Palmo VERTINELLI, quindi in posizione privilegiata.
Come dichiarato dal Maresciallo Pico, all'atto dell'ingresso nella compagine societaria, OPERA e Foggia acquisivano il 49,9 % del consorzio: OPERA era socio di maggioranza.
Il 22.1.2015, il giorno successivo all'emissione della misura di prevenzione a carico dei VERTINELLI, OPERE EDILI e CMT (gruppo Curcio) versavano un aumento di capitale pari

a 20.000 euro, in tal modo riducendo la quota di partecipazione di OPERA e di Foggia nel consorzio ed aumentando conseguentemante quelle del gruppo Curcio.
In questo modo l'Amministratore giudiziario, e quindi lo Stato, veniva sostanzialmente estromesso dalla possibilità di avere un voto di maggioranza in assemblea, essendo OPERA il socio di maggioranza.
Anche l'altro socio, Brugnano Giuseppe, ha precisato il teste, non aveva disponibilità economica per il versamento della quota di capitale, ed altrettanto i suoi genitori.
Il Maresciallo Pico ha elencato i vari passaggi di dipendenti dall'anno 2011 all'anno 2014 tra TOP SERVICE, OPERA, SECAV.

Nel corso dell'esecuzione delle catture del 28.1.2015, erano stati rinvenuti due timbri di OPERA all'interno della rete nel vano portabagagli della macchina di TOP SERVICE ed alcune scritture della società suddetta erano state rinvenute all'interno dei locali della TOP SERVICE.
Anche in questo caso, per poter eseguire il sequestro di OPERA, era necessario parlare con l'Amministratore della società, tale Brugnano Giuseppe, nipote di VERTINELLI, il quale riferiva che i libri contabili erano custoditi presso il commercialista Scarfone, scritture contabili in realtà ritrovate presso Calabretta Gaetano.
Importanti elementi circa la riconducibilità e la proprietà reale di OPERA in capo ai fratelli VERTINELLI erano emersi anche nel corso dell'esecuzione del sequestro GECOVAL, consorzio che aveva sede ad Aosta.

All'udienza del 26.1.2017 è stata escussa, sui temi in esame, l'Amministratore giudiziario Zaniboni Federica. Essa, nel descrivere la situazione di promiscuità caratterizzante le società del gruppo VERTINELLI, ha indicato, esemplificativmente, la cessione di rami d'azienda da IMPRESA VERTINELLI ad OPERA, in quanto il pagamento era previsto entro due anni, senza prevedere possibilità di dilazione, di garanzia e di retrocessione.
Quindi OPERA, ha spiegato, poteva comprare questo ramo d'azienda, non pagare neanche un euro, e trovarsi comunque proprietaria di un ramo d'azienda che valeva 740.000 euro, senza aver pagato assolutamente nulla. Nella sopra menzionata cessione, a favore di OPERA, veniva ceduta l'attività di costruzione di opere pubbliche, cessione effettuata perchè IMPRESA VERTINELLI non poteva svolgere appalti pubblici, in quanto raggiunta da interdittiva antimafia. La teste ha sul punto precisato di aver avuto numerosi problemi ad iscrivere IMPRESA VERTINELLI in White List, difficoltà non riscontrate con OPERA.
Inoltre OPERA era diventata socia del CONSORZIO GENERAL, il quale svolgeva attività di appalto. Per quanto riguarda i pagamenti, avvenuti ratealmente, tutte le volte in cui OPERA incassava somme da determinate società - società prima committenti di IMPRESA VERTINELLI oppure CONSORZIO STABILE GECOVAL – pagava IMPRESA VERTINELLI. La testimone ha inoltre precisato, ad ulteriore prova della più volte menzionata promiscuità, il fatto che OPERA aveva acquistato le quote iniziali per partecipare al CONSORZIO STABILE GECOVAL dalla CMT S.r.l, acquisto inizialmente pagato e poi finanziato dalla TOP SERVICE.

Inoltre, la teste ha evidenziato come BRAMANTE Antonietta, moglie di Palmo VERTINELLI, avesse prestato garanzia a favore di OPERA. Il 21.1.2015, al momento dell'immissione in possesso di OPERA, in esecuzione del sequestro di prevenzione disposto, era stato rinvenuto presso la Cariparma un conto titoli intestato proprio a BRAMANTE Antonietta dell'importo di 53.000 euro, pur non essendo quest'ultima né socio né Amministratore di tale società, conto che doveva servire a garanzia per la stipula di un contratto di leasing della società OPERA. Inoltre, la testimone ha illustrato le varie cessioni di rami d'azienda, partendo in particolar modo da EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI, la quale tra il 2010 e il 2011, aveva ceduto il ramo edilizia ed il ramo trasporti ad IMPRESA VERTINELLI, fino a quando quest'ultima non era stata colpita da interdittiva antimafia. Prima che tale interdittiva risultasse definitiva, IMPRESA VERTINELLI aveva ceduto il ramo per l'esecuzione degli appalti pubblici ad OPERA, che eseguiva appalti pubblici sia indirettamente, tramite la partecipazione al CONSORZIO GECOVAL, sia direttamente grazie al conseguimento della SOA, ottenuto anche grazie ad un acquisto ingente di beni strumentali da parte di TOP SERVICE. Quindi, in questo modo IMPRESA VERTINELLI riusciva ad eseguire appalti pubblici non direttamente, ma tramite OPERA, anche perché IMPRESA VERTINELLI non poteva più essere iscritta alla White List, proprio perché era stata raggiunta da un'interdittiva antimafia.

4.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Anche il collabortatore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha parlato della società Opera e lo ha fatto in sede di riconoscimento fotografico (udienza 22.11.2016).

In quella occasione GIGLIO ha riconosciuto il volto raffigurato nella fotografia n. 18, come riferibile a FOGGIA Domenico, cognato dei VERTINELLI e proprietario di un'impresa che si occupava di movimento terra.

Il collaboratore ha dichiarato che dopo che un'impresa dei VERTINELLI era stata colpita da interdittiva, VERTINELLI Palmo aveva chiesto a Foggia Domenico di entrare con la sua impresa in un consorzio, in quanto era necessaria la SOA per partecipare ad una gara di appalto.

Di questo consorzio, costituito per partecipare alle gare di appalto faceva parte anche la società OPERA. In merito a questa GIGLIO ha confermato, su contestazione, di sapere che VERTINELLI Palmo operava tramite essa, ma di non sapere a chi fosse effettivamente intestata.

GIGLIO ha spiegato anche che questo consorzio si era aggiudicato un lavoro a Cirò Marina (KR) e che Palmo VERTINELLI lo aveva affidato a Leonardo Villirillo il quale, però, non lo aveva completato.

Infine preme evidenziare gli esiti della perizia contabile che, dopo avere analizzato la documentazione e le altri fonti di prova disponibili hanno concluso affermando che: *probabilmente Opera Srl fosse fittiziamente intestata a Ruggiero Alessandro e Brugnano Giuseppe sulla base dei seguenti elementi:*

la capacità reddituale di Ruggiero Alessandro e Brugnano Giuseppe appare difficilmente conciliabile con le esigenze aziendali e con i finanziamenti effettuati nei confronti della società;

il tenore delle telefonate intercettate evidenzia che Ruggiero Alessandro svolgeva la propria attività alle dirette dipendenze, quantomeno, di VERTINELLI Giuseppe;
durante l'attività di sequestro venivano rinvenuti documenti societari di Opera Srl nella disponibilità di VERTINELLI Palmo e Giuseppe;
si ribadisce la commistione tra le società riconducibili ai VERTINELLI e in particolare ai rapporti con Top Service Srl, infatti:

- *il bonifico da questa effettuato verso CMT Srl di Euro 4.500 è pari esattamente alla quota del Consorzio GECOVAL formalmente acquisiata da Opera Srl. Al riguardo, si precisa che nella contabilità e nella documentazione bancaria di Opera Srl non vi è traccia del citato acquisto. È possibile, dunque, che vi abbia provveduto Top Service;*
- *il bonifico da questa effettuato verso Opera Srl in data 22/04/2014 di Euro 5.000 è stato presumibilmente utilizzato da Opera Srl per l'acquisto delle quote societarie del Consorzio GECOVAL avvenuto il giorno successivo.*

4.10. CAPO 89 *quinquies*

Intestazione fittizia di Impresa VERTINELLI S.r.l.

I fatti contestati al capo 89 *quinquies* hanno ad oggetto la asserita intestazione fittizia di quote della società IMPRESA VERTINELLI S.r.l. da parte di Palmo VERTINELLI che, in diverse date, avrebbe ceduto le quote a Ruggiero Salvatore, Ruggiero Alessandro, Oliveno Salvatore, Oliverio Antonio, Grimaldi Luigi, Adamo Rosario, SALVATI Luigi, VALERIO Gaetano e Gullà Antonio.
Ancora una volta, a riferire sui fatti sono stati chiamati il Maresciallo D'Agostino Emidio, il Maresciallo Pico Emanuele, e Zaniboni Federica, Amministratore giudiziario.

Vanno qui richiamate tutte le dichiarazioni rese dai testimoni in relazione alla promiscuità di gestione, oltre che fisica, delle società appartenenti al gruppo VERTINELLI, all'interno del quale occupava un posto di sicuro rilievo proprio IMPRESA VERTINELLI.

Innanzitutto, per quanto riguarda IMPRESA VERTINELLI, è da notare il fatto che, a dispetto del nome, nessun membro della famiglia VERTINELLI ha mai fatto parte della compagine sociale, mentre Palmo VERTINELLI è stato Presidente del CdA dal 25.5.2000 (cioè dalla costituzione della società) al 15.5.2014. La società è stata fondata da VALERIO Gaetano, cognato dei VERTINELLI e SALVATI Luigi, entrambi soci al 50% con conferimenti pari a 10.000.000 di lire ciascuno. Secondo il Maresciallo Pico, però, nessuno dei due aveva, stando alle indagini svolte, la capacità finanziaria necessaria a costituire la società. Nel periodo che va dal 2000 al 2015 né VALERIO, né SALVATI avevano mai percepito utili di partecipazione, nemmeno nell'anno 2008-2009 nonostante la delibera di ripartizione degli utili, ma avevano sempre dichiarato redditi da lavoro dipendente, per un importo pari a 70.000 euro a testa nel periodo tra il 2005 e il 2011, dato che, secondo le dichiarazioni del Maresciallo Pico, è anomalo perché in questo periodo l'ammontare dei finanziamenti dei soci a IMPRESA VERTINELLI era pari a 944.390 euro (secondo la Zaniboni è 1.299.777 euro – cfr. verbale udienza 31.1.2017, p. 73), mentre la difesa sostiene circa mezzo milione (cfr. verbale 26.1.2017, p.81). Nello stesso periodo, tra l'altro, neppure i VERTINELLI avevano una disponibilità economica tale da consentire un finanziamento di quella entità.

Che la società IMPRESA VERTINELLI sia riconducibile a VERTINELLI Palmo, si desumerebbe, secondo quanto dichiarato dal Maresciallo Pico, anche da numerosi controlli stradali effettuati dalla polizia sulle auto aziendali, sempre nella disponibilità della famiglia VERTINELLI, cioè dei fratelli Palmo e Giuseppe, nonché dei figli (cfr. verbale udienza del 24.1.2017, pp. 191-192 e p. *80: "Nucleo Investigativo di Crotone, che effettivamente rileva la presenza sia di VERTINELLI che di Cianflone. VERTINELLI si presenta a bordo di un'Audi A6, targata CY077GJ, intestata all'IMPRESA VERTINELLI").*

4.16.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, nel corso dell'udienza del 16.11.2016 ha affermato, in prima battuta, che SALVATI Luigi è socio di Impresa VERTINELLI Srl anche se ha affermato di non conoscere la compagine sociale e la relativa evoluzione. Al contempo, nella parte finale della deposizione, il collaboratore ha precisato che i soci, intesi quali soggetti che controllano l'impresa, sono i fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe.

Di seguito si riporta lo stralcio del verbale di udienza:

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Questo è il capo 89 quinquies>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei mi sa dire di quale società dei VERTINELLI sarebbe socio lavoratore, come lo chiama lei?

DICH. GIGLIO G. – Dovrebbe essere dell'IMPRESA VERTINELLI, non dell'edilizia. Penso, eh.

P. M. – Dell'impresa. Dell' IMPRESA VERTINELLI. Quindi chi erano i soci dell'IMPRESA VERTINELLI?

DICH. GIGLIO G. – Era questo; c'erano due cognati di VERTINELLI; se non sbaglio, VERTINELLI Pino: penso che abbia anche delle quote il figlio Antonio. Francamente, non li so tutti, dottoressa, perché non è che ero interessato a come le quote erano suddivise, dell'IMPRESA VERTINELLI, eh.

P. M. – Visto che dice questo, pensavo che conoscesse meglio questa compagine societaria. Le risulta che questo Gigino (che forse si chiama Luigi) abbia conferito la propria attività lavorativa nella società?

DICH. GIGLIO G. – Questa, non lo so. Francamente, io so che questo Gigino è con VERTINELLI che saranno una quindicina d'anni o anche di più. So che i soci cognati e questi qua hanno avuto sempre le quote e lavoravano nella società. Poi a che titolo, non lo so, francamente.

P. M. – Nell'IMPRESA VERTINELLI, SALVATI Luigi... perché questo è il cognome, non so se lei lo conferma, se ricorda che sta parlando di questa persona, SALVATI.

DICH. GIGLIO G. – Io conosco lui, l'ho riconosciuto sulla foto perché lo incontravo negli uffici di VERTINELLI, nel ristorante. Fra l'altro, aveva una casa vicino al ristorante, sempre dei VERTINELLI. Il cognome, francamente, non ricordo se l'ho mai pensato, però non mi veniva in mente. Che si chiamava Luigi e lo chiamano tutti Gigino, questo sì.

P. M. – Questo SALVATI entra nella compagine societaria formalmente nel 2090 ed è socio al 50%, l'altro 50% in quel momento ce l'ha VALERIO Gaetano.

Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale dichiara:

<<Presidente, chiedo scusa: la domanda del Pubblico Ministero qual è? Queste premesse... C'è opposizione alle premesse che illustrano la situazione delle società>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei sa se ho conferito somme di denaro; SALVATI Luigi, in quel frangente in cui è entrato? Siamo nel 2000.

Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale dichiara:

<<Presidente, c'è opposizione. Il Pubblico Ministero non può ricordare al collaboratore le date>>.

PRESIDENTE

<<Qual è la domanda?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<La domanda è: SALVATI Luigi è nella compagine societaria? Lui ha detto: È un socio lavoratore. Gli ho detto: Quando è entrato nella società?>>.

Il testimone dichiara:

<<No, non lo so, perché, tra l'altro, nei primi anni.. nel 2000 >>.

PRESIDENTE

<<Va bene, la domanda è accolta. Non suggerisca la risposta>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei sa se ha fatto conferimenti durante la sua permanenza nella compagine societaria?

DICH. GIGLIO G. – No, questo, non lo so, non ne sono a conoscenza.

P. M. – Quindi in che termini lei mi parla di socio lavoratore? Che ha una portata giuridica, che ha una valenza e io voglio capire, perché mi ha dato una risposta precisa su questo, no?

DICH. GIGLIO G. – Le spiego: prima l'IMPRESA VERTINELLI era una S.n.c., cioè era VERTINELLI GIUSEPPE S.n.c. Poi VERTINELLI che cosa...? Quando ha scelto di scendere giù, si è trovato dei soci, perché lui aveva intenzione di trasferirsi giù, perché si era trasferito anche con la famiglia. Io non so se ha ceduto le quote. In quel momento è partita la società IMPRESA VERTINELLI con i vari soci, con i cognati e con gli altri.

P. M. – Ma io le sto chiedendo, visto che lei dice che è dei VERTINELLI, in quale momento entra VERTINELLI e quale VERTINELLI.

DICH. GIGLIO G. – Questo, non lo so, dottoressa. Io so che l'IMPRESA VERTINELLI è di VERTINELLI, però, francamente, non possa sapere le compagini sociali delle società. Questo, io non le so. Non le so rispondere su questo.

P. M. – Non mi sa rispondere. Chi è VALERIO Gaetano?

DICH. GIGLIO G. – VALERIO Gaetano è l'altro cognato di VERTINELLI, ha sposato un'altra sorella.

P. M. – Ha sposato un'altra sorella rispetto a questo Gigino?

DICH. GIGLIO G. – Rispetto ad Antonio che parlavamo prima.

P. M. – Ah, okay. E questo VALERIO Gaetano, mi sa dire altre parentele?

DICH. GIGLIO G. – Questo VALERIO Gaetano è il fratello di VALERIO Antonio.

P. M. – È un fratello di VALERIO Antonio; il VALERIO Antonio di cui ha parlato in questi giorni?
DICH. GIGLIO G. – Sì, è il VALERIO Antonio di cui ho parlato in questi giorni.
P. M. – Quindi è fratello di VALERIO Antonio e aveva sposato una sorella VERTINELLI.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Lei, questo Luigi, l'ha incontrato all'interno dell'IMPRESA VERTINELLI; cosa faceva?
DICH. GIGLIO G. – A volte lo incontravo in ufficio e sapevo che era un socio dell'IMPRESA VERTINELLI.
P. M. – Quando lei dice "socio", significa quello che dovrebbe voler dire, cioè proprietario delle quote sociali?
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Quindi le quote che erano di SALVATI non erano di altri, erano le sue.
DICH. GIGLIO G. – Dottoressa, io continuo a ripeterle: non so com'erano suddivise le quote dell'IMPRESA VERTINELLI. Questo, non lo so. So che era un socio e so che lavorava, come lavoravano anche gli altri cognati.
P. M. – Ma so, sono due cose diverse essere socio e lavorare, come lei bene mi insegna, ce l'ha spiegato in questi giorni.
DICH. GIGLIO G. – Sì, questo, lo so.
P. M. – Quindi lei, quando fa quest'affermazione, intende che è socio, proprietario delle quote sociali, e altresì lavora: questo vuole dire?
DICH. GIGLIO G. – No, io so che è proprio socio, perché Palmo VERTINELLI con Pino VERTINELLI l'hanno messo proprio socio nella società, in partecipazione proprio. Adesso io non so in che percentuali sono divise le quote della società, però, francamente, so che è un socio. Socio a tutti gli effetti, ma socio lavoratore. Poi alla fine non so...
P. M. – Siccome mi dice in che VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Pino, Giuseppe l'hanno messo come socio nella società, io voglio che lei mi spieghi questo passaggio, perché obiettivamente non è chiaro, credo che non sia chiaro nemmeno al Tribunale.
DICH. GIGLIO G. – Dottoressa, io, quando faccio entrare qualcuno in società come socio, lo faccio entrare come socio. Non è un prestanome, non penso che sia un prestanome, perché io so che era socio a tutti gli effetti. Però, francamente, non lo so, non so neanche se sono divise in due le quote. Non lo so, non ho mai avuto una camerale davanti della... e non abbiamo mai parlato con VERTINELLI su questo punto.
P. M. – Però lei sa che molto spesso, tra una visura camerale e la realtà, può esserci differenza. Lei dice: In questo caso non c'era.
DICH. GIGLIO G. – Non ho capito: in questo caso non c'era cosa?
P. M. – Differenza tra quello che risulta in visura camerale e quello che lei sapeva.
DICH. GIGLIO G. – Io so che era un socio a tutti gli effetti, che l'hanno fatto entrare come socio, e quindi distribuivano anche gli utili come socio a questa persona. Però, francamente, che quote aveva, questo non lo so. Non glielo so dire, perché non sono mai entrato in...
P. M. – Io le dico che risulta dalla documentazione fiscale che SALVATI Luigi non ha mai dichiarato, nei quindici anni, alcuna...
La domanda non viene ultimata in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale di-chiara:

<<Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione. Il collaboratore ha risposto, da-poiché il Pubblico Ministero ne farà oggetto di discussione o di quello che vuole>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Presidente...>>.

DIFESA (Avv. Battaglini)

<<Credo che la risposta sia da chiudere>>.

PRESIDENTE

<<Qual è la domanda che intende porre?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<La domanda era che dalla documentazione fiscale risulta che SALVATI Luigi, di cui stiamo parlando, non ha mai versato, nei quindici anni, alcuna... non ha mai dichiarato utili di partecipazione all'IMPRESA VERTINELLI, ma sempre e soltanto modelli 760 come dipendente della società. Siccome il collaboratore ha appena detto...>>.

PRESIDENTE

<<Va bene, va bene, si può fare la domanda>>.

Il testimone dichiara:

<<Mi scusi, e quindi gli utili venivano reinvestiti nella società, perché da qualche parte dovevano andare questi utili>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Su questo non c'è dubbio, signor GIGLIO. Ma lei mi ha detto che SALVATI Luigi prendeva gli utili della società.

DICH. GIGLIO G. – Io so che tutti i soci – e li sentivo parlare negli uffici del.. – prendevano uno stipendio più cinquemila euro quando arrivava Ferragosto e quando arrivava Natale. Poi altro, francamente, non so, non so veramente.

P. M. – E chi erano questi soci che vedeva nell'ufficio?

DICH. GIGLIO G. – Come soci erano sia il cognato Vittorio sia il cognato... il fratello di VALERIO, Gaetano, e sia Luigi, questo qua, Gigino. Questi dovevano essere i soci dell'IMPRESA VERTINELLI. Poi, francamente, se ci sono stati cambiamenti o non ci sono stati cambiamenti, io, questo, non lo so, dottoressa. Ma francamente non lo so.

P. M. – Quindi l'IMPRESA VERTINELLI di chi era? I soci, lei ha detto: VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi...

DICH. GIGLIO G. – C'era anche Vittorio... Vittorio... è di Crotone, ha sposato un'altra sorella VERTINELLI.

P. M. – Quindi i due VERTINELLI non erano proprietari di quote dell'IMPRESA VERTINELLI.

DICH. GIGLIO G. – Io, francamente, ero a conoscenza sapevo che Giuseppe avesse le quote nella società IMPRESA e Palmo li avesse nell'edilizia. Poi lei mi sta dicendo adesso che non ha le quote.

P. M. – No, lei lo sta dicendo; io sto cercando di seguire il suo ragionamento, signor GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Pubblico Ministero, ma io non conosco determinate cose nei particolari, quindi non le posso rispondere con esattezza. Darle delle risposte certe... non riesco a dargliele.

P. M. – Bene, ne prendiamo atto. Ma siccome lei è stato abbastanza assertivo su questo punto, ci ha descritto i soci. Le dico: quindi i VERTINELLI, Pino e Palmo, sono soci o no dell'IMPRESA VERTINELLI?

DICH. GIGLIO G. – Ma lei parla, mi scusi, come soci effettivi o come soci...? Perché qua...

PRESIDENTE

P. – Infatti, infatti. Ascolti, signor GIGLIO, lei deve sempre dare sempre una doppia risposta, se la sa: il socio, quello che appare tale nei registri, nelle scritture contabili della società, e quello che invece a lei risulta come di fatto, se ci sono dei prestanome, se ci sono...

*DICH. GIGLIO G. – **Signor Presidente, io sono a conoscenza che Palmo e Pino VERTINELLI sono soci nell'IMPRESA; poi, francamente, come siano soci, io, questo, non ne sono a conoscenza.***

P. – Quindi non è a conoscenza se lo sono di fatto, cioè se sono i padroni effettivi, o se sono anche i titolari di quote formali.

*DICH. GIGLIO G. – **Se sono i titolari formali, io, questo, non lo so. So che la società è composta da queste persone e sono soci anche i fratelli VERTINELLI, sia Palmo che Pino VERTINELLI.***

P. – Soci in senso effettivo, controllano la società, partecipano con gli altri a controllare...

DICH. GIGLIO G. – Si, signor Presidente, controllano la società. Come la controllano, se con le quote effettive o che non sono quote effettive, io, questo, non lo so. Non posso sapere la compagine della società.

P. – Va bene, va bene, era questo che volevamo sapere.

(...)".

Occorre poi dare conto del contributo del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, senza timore di contribuire alla condanna del fratello, ha senza mezzi termini confermato che costui per figurare come socio incassava circa 2000 euro al mese. Era "usato" dai VERTINELLI tanto che in una occasione intervenne in favore del fratello per perorare un aumento del suo stipendio.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Poi ne riparliamo, però visto che è stata fatta la domanda specifica su VALERIO Gaetano io vorrei fugare ogni dubbio e chiedere un chiarimento, perché poi adesso VALERIO nel rispondere le ha detto "c'erano dei soggetti disponibili tra cui c'era mio fratello". Lei ha fatto delle dichiarazioni specifiche su questo punto, ho trovato il riferimento a pag.156 dell'interrogatorio del 5 luglio sul ruolo di suo fratello. Praticamente gli davano, "era arrivato a prendere due mila euro, lui pigliava non mi ricordo se 2.000 o 2.200 euro al mese" VALERIO?

IMPUTATO VALERIO – Si si.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – "Per stare come socio nella società di VERTINELLI" ma in che senso? Perché poi io le chiedo..

IMPUTATO VALERIO – Come come? Non ho capito dottoressa, può darsi che ho sbagliato io

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – No, è una questione che....

IMPUTATO VALERIO – Forse ho capito male io, non ho capito.

TRIBUNALE – Ma legga il passo, ce lo ha sotto mano?

PUBBLICO MINISTERO RONCHI Si si, adesso glielo leggo tutto è lungo volevo... "Mio fratello Gaetano, ed è esattamente ciò che fa per il resto della sua vita imprenditoriale, che lo tiene come socio ma in verità non è socio" dice VALERIO a pagina 156 e il Pubblico

Ministero dice "è un prestanome sostanzialmente?" e VALERIO "neanche prestanome, perché non ha nemmeno la possibilità, cioè proprio li usano. Non si può dire nemmeno "a"". Ecco.

R.G. 555/2016 - TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PENALE - 05/10/2017 - C/ABRUZZESE PALMINA +147 - 51 di 126 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

IMPUTATO VALERIO -- E' quello che ho detto io, (inc.) socio io intendo quello.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ma questo si ricorda in quali imprese dei VERTINELLI? E lui dice "tutte, cioè tutte dove lui è stato, dove partecipa mio fratello quello è; è arrivato a prendere circa 2 mila euro, 2. 200 euro" È chiaro questo discorso? Cioè mi conferma queste dichiarazioni?

IMPUTATO VALERIO – Sì, perché lui lavora per tutte le società, non è che se (inc.) cioè per dire è dentro la VERTINELLI Edilizia e poi non va a lavorare nell'appalto dell'altra società; lui con uno scusa va a fare tutto quanto, ma lui quello pigliova 2 000-2.200 tanto è che una volta gli ho dovuto dire io da dietro mio fratello, "Palmo, dagli qualche cosa in più".

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Un conto è l'attività lavorativa che uno può prestare come dipendente a vario titolo, un conto è essere proprietario delle quote societarie. Lei qui dice che "lo tiene come socio ma in verità non è socio" mi conferma queste dichiarazioni?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Assolutamente.

VALERIO Antonio ha parlato anche di SALVATI Luigi in sede di riconoscimento fotografico, dicendo di conoscerlo bene. SALVATI è soprannominato Gigino. È un semplice operaio e le attività a lui intestate in realtà sono di Palmo che gli garantisce uno stipendio. La conoscenza di VALERIO è tale da descrivere anche la storia dello stesso legata, "lavorativamente" ai VERTINELLI ai quali è da sempre vicino

IMPUTATO VALERIO – Lo chiomiamo Giggino, ma lo conosco... da sempre vicino ai VERTINELLI, pseudo socio anche lui, alla pari di mio fratello, quindi persona che da quando è venuto.... lui è di Strongoli credo sia, o di Casabona, adesso non mi ricordo di quale dei due paesi, da quando è venuto qua che è iniziato a lavorare con Botti, se si ricorda quando parlai di Amerigo Botti lì alla Rocca di San Lazzaro a Parma, fecero tanto di quel carporalato (fonetico) che la metà basta, e lì iniziò..., Giggino venne come operaio, poi piano piano ha imparato a lavorare ed è rimasto con loro fino penso all'ultimo, penso che ancora stesse lavorando con loro.

PRESIDENTE – Quindi eventuali attività...

IMPUTATO VALERIO – Ed è uno di quei pseudo soci...

PRESIDENTE – Eventuali attività intestate a questo soggetto sono intestazioni reali o...

IMPUTATO VALERIO – Sì, anche con mio fratello c'ha delle intestazioni fittizie, ed è tutto di Palmo, lavoravano come soci e dividono (fonetico) come operai. PRESIDENTE – Sì, erano operai però... IMPUTATO VALERIO – Il Ferrari ce l'ha solo..., il Ferrari ce l'ha solo Palmo. Signor Presidente, per farla breve, il Ferrari, i macchinoni ce li ha solo Palmo e Pino ed i figli, gli operai, o meglio, i soci.... quello che ne ha di più è mio fratello con Vittorio, che sono riusciti a farsi la casa con i materiali presi sempre di qua e di là con il cantiere e con..., pagati con le società in modo diverso.

All'udienza del 16.11.2016 GIGLIO Giuseppe non ha avuto incertezze nel dire che i fratelle VERTINELLI Palmo e Giuseppe controllavano di fatto le società Edilizia VERTINELLI e VERTINELLI srl, erano soci di fatto, pur ignorando se fossero formali titolari di quote. Ha dichiarato di ignorare se Luigi SALVATI, detto Gigino - che lavorava da almeno da 15 anni per i VERTINELLI - fosse socio dell'IMPRESA VERTINELLI, se avesse effettuato conferimenti, affermando che lavorava con i VERTINELLI da oltre di quindici anni. Sul ruolo di Luigi SALVATI che GIGLIO definisce un socio lavoratore della IMPRESA VERTINELLI si è avuta una contestazione, avendo il pm segnalato che il SALVATI non avesse mai dichiarato redditi da partecipazione societaria ma solo come dipendente. GIGLIO su questi punti ha affermato di non potere fornire dati precisi e definitivi. Con certezza tutti i soci dell'EDILIZIA VERTINELLI percepivano uno stipendio più 5.000 euro a Ferragosto e altri 5.000 a Natale, con ciò lasciando intendere che le intestazioni societarie erano fittizie, potendosi quel regime retributivo ricondurre piuttosto a quello di un lavoratore dipendente.

4.10.2. Gli esiti della perizia

Dagli accertamenti tecnici effettuati dai periti contabili sulla base della ampia quantità di prove disponibili sono emersi alcuni elementi rilevanti:

1) innanzitutto la conferma della evoluzione societaria:
- dal 29 maggio 2000 al 22 marzo 2007 VALERIO Gaetano (50%), SALVATI Luigi (50%)
- dal 22 marzo 2007 al 25 gennaio 2008 VALERIO Gaetano (48%), SALVATI Luigi (49%) Ruggiero Salvatore (1%), Ruggiero Alessandro (1%), Oliviero Salvatore (1%)
- dal 25 gennaio 2008 al 16 luglio 2008: VALERIO Gaetano (46%), SALVATI Luigi (48%), Ruggiero Salvatore (1%), Ruggiero Alessandro (1%), Oliviero Salvatore (1%), Oliviero Antonio (1%), Grimaldi Luigi (1%), Adamo Rosario (1%);
- dal 16 luglio 2008 al 10 settembre 2014: VALERIO Gaetano (49%) e SALVATI Luigi (51%);
- dal 10 settembre 2014: SALVATI Luigi (51%) e Gullà Antonio (49%)

2) che il conto "Soci c/finanziamenti" era stato alimentato in maniera anomala. Infatti, ad eccezione di alcune movimentazioni i periti hanno ritenuto correttamente imputate secondo la relativa natura (perché si tratta effettivamente di finanziamenti), gli altri movimenti erano stati imputati utilizzando il conto alla stregua di una "cassa" per mezzo del quale saldare i rapporti con i fornitori.

3) da quanto risulta dalla contabilità e, precedentemente al 2008, dai bilanci di esercizio, i soci suddetti hanno sostenuto degli esborsi rilevanti a favore della società in oggetto. In particolare, il conto finanziamento soci ha presentato negli anni i seguenti saldi:

[redacted]

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo iniziale	-	235.327	403.898,98	396.748,98	359.072,74	240.368,45	1.676,05	542.107,95
Saldo finale	235.327	403.898,98	396.748,98	359.072,74	240.368,45	1.676,05	542.107,95	14.096,75
Delta	**235.327**	**168.571,98**	**-7.150**	**-37.676,24**	**-118.704,29**	**-238.692,40**	**540.431,90**	**-528.011,20**

Nelle annualità in cui venivano effettuati finanziamenti dai soci in misura maggiore rispetto ai rimborsi (2005, 2006 e 2011) i soci risultavano esclusivamente VALERIO Gaetano e SALVATI Luigi. I periti hanno verificato che gli stessi percepivano redditi nel periodo 2005–2012, come di seguito riportato:

Periodo d'imposta	Reddito complessivo	Tipologia di reddito
2005	-	-
2006	-	-
2007	9.658	Redditi da lavoro dipendente
2008	16.132	Redditi da lavoro dipendente
2009	6.163	Redditi da lavoro dipendente
2010	4.821	Redditi da lavoro dipendente
2011	26.173	Redditi da lavoro dipendente
2012	26.804	Redditi da lavoro dipendente

Periodo d'imposta	Reddito complessivo	Tipologia di reddito
2005	-	-
2006	-	-
2007	9.658	Redditi da lavoro dipendente
2008	16.142	Redditi da lavoro dipendente
2009	6.283	Redditi da lavoro dipendente
2010	14.623	Redditi da lavoro dipendente
2011	25.632	Redditi da lavoro dipendente
2012	27.169	Redditi da lavoro dipendente

Si evidenzia come i due soci nel 2005 e nel 2006 non avevano, apparentemente, la capacità reddituale per effettuare finanziamenti, al netto dei rimborsi, pari ad Euro 403.898,98 complessivi, né disponessero nel 2011 di Euro 540.431,90. In tal senso i periti affermano che *"Alla luce dei redditi percepiti dai soci pare sussistere una sproporzione tra questi e i continui e cospicui finanziamenti effettuati a favore della società, ciò costituisce un elemento a supporto della contestata intestazione fittizia di Impresa VERTINELLI Srl"*..

4) che da quanto risulta dalle delibere assembleari e dai bilanci gli utili conseguiti da Impresa VERTINELLI Srl non sono mai stati distribuiti ai soci.

Infatti:

nel 2008 è stato conseguito un utile pari a Euro 47.746. Dal verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2008 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare il 5% di tale utile (Euro 2.387) a riserva legale e ripartire il restante tra i soci in seguito. Dal bilancio al 31/12/2009 si evince che nella voce "utili a portati a nuovo" è confluito il 95% (Euro 45.358) degli utili del 2008 e il 5% destinato originariamente a riserva legale è stato invero imputato alla riserva "altre riserve" La somma di Euro 45.358 si è andata a sommare alla già esistente voce "utili portati a nuovo" ascendendo nel 2009 ad Euro 207.604.

nel 2009 è stato conseguito un utile pari ad Euro 50.885. Dal verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2009 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare il 5% di tale utile (Euro 2.544) a riserva legale e ripartire il restante tra i soci in seguito. Dal bilancio al 31/12/2010, si evince che gli utili portati a nuovo sono pari a zero poiché le somme precedentemente inserite in tale voce (Euro 207.604), unitamente alle altre riserve dell'anno precedente (Euro 92.187) nonché all'utile d'esercizio 2009 (Euro 50.885) sono confluite nella voce altre riserve (per un totale pari ad Euro 350.676);
nel 2010 è stato conseguito un utile di Euro pari ad Euro 2.398. Dal verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2010 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare il 5% di tale utile (Euro 119) a riserva legale e portare a nuovo la parte rimanente. Dal bilancio al 31/12/2011 si evince che gli utili portati a nuovo sono pari a Euro 2.279 (ossia il 95% dell'utile del 2010), laddove la posta contabile "altre riserve" è diminuita di Euro 149.906 ammontando ad Euro 200.770, per effetto della somma algebrica tra il 5% dell'utile 2010 destinato a riserva legale (invero iscritta tra le altre riserve) pari a Euro 119,9 (da considerare in aumento) e l'importo di Euro 150.025 (da considerare in diminuzione) girocontato ad altre voci contabili. In particolare, mediante l'analisi dei partitari 2011 e del libro giornale è stato possibile constatare che l'importo di Euro 150.025 è stato portato a riduzione di diversi conti tra cui il conto di credito verso i soci denominato "Socio c/prelevamento" per l'importo di Euro 58.598.
Tale somma a parere di chi scrive non rappresenta una distribuzione di utili cui è corrisposta una movimentazione finanziaria, ma costituisce una mera compensazione (ovvero giroconto) tra partite contabili di segno opposto (Altre riserve – diminuite in "dare" per Euro 58.598 – e il credito verso i soci – conto "Soci c/prelevamento" - diminuito in "avere" per Euro 58.598)."

5) Dall'analisi della documentazione presente in atti erano emersi ulteriori documenti dai quali era possibile desumere che la gestione effettiva della società fosse unicamente affidata a VERTINELLI Palmo (che ricopriva la carica di presidente del CdA). In particolare, si segnalano i seguenti documenti:
- contratto di appalto tra Impresa Costruzioni Naviglio Srl e Impresa VERTINELLI Srl del 20/11/2011: nell'ambito dell'atto la società era rappresentata da VERTINELLI Palmo;
- estratto di conto corrente n. 22809 di Banca S. Geminiano e S. Prospero intestato ad Impresa VERTINELLI Srl: in data 17/12/2014 risulta un'uscita di Euro 500 a favore di VERTINELLI Palmo (al riguardo si evidenzia che Palmo non ricopriva più il ruolo di Presidente del CdA di Impresa VERTINELLI già dal 19/05/2014);
- E-mail del 10/11/2014 inviata dallo Studio Sarzi a Impresa VERTINELLI Srl alla CORTESE attenzione del Sig. VERTINELLI (anche in tal caso, l'e-mail è stata inviata in data successiva all'uscita di VERTINELLI Palmo dalla gestione amministrativa della società).

6) *"Rilevanti, ai fini delle nostre analisi appaiono le informazioni riportate nella consulenza tecnica dei difensori degli imputati, redatta dal Dott. Angelo Vittorio Sestito, Dottore Commercialista e revisore legale, in data 05/10/2015.*
Il consulente stesso include, nella propria analisi l'Impresa VERTINELLI Srl all'interno di un "Gruppo VERTINELLI" non formalmente costituito ma di fatto esistente. Ciò nonostante

VERTINELLI Giuseppe cl. 62 e Palmo non compaiano mai nella compagine societaria di detta società.
Di fatto, dunque, implicitamente lo stesso consulente fornisce evidenza di una intestazione fittizia della società in commento.
Si evidenzia altresì una comunicazione inoltrata via e-mail dallo Studi Scarfone alla mail di Impresa VERTINELLI in data 22/12/2014. A tale missiva venivano allegati prospetti dei dipendenti di Opera Srl e Top Service Srl."

All'esito della indagine tecnica effettuata sulla documentazione e su tutti le altre prove disponibili i periti contabili hanno concluso affermando che. *"In definitiva gli scriventi ritengono che vi siano elementi idonei a considerare l'Impresa VERTINELLI Srl fittiziamente intestata a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, Oliverio Salvatore, Grimaldi Luigi, Adamo Rosario, Ruggiero Salvatore, Ruggiero Alessandro, Gullà Antonio, Oliverio Antonio e che la reale proprietà della Società fosse riconducibile a VERTINELLI Palmo."*

4.11. CAPO 89 *sexies*

Intestazione fittizia degli immobili di Via Pedrini

Al capo in esame viene contestato a VERTINELLI Palmo di aver attribuito fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. '86 la proprietà degli immobili siti in via Giovanni Pedrini.
In ordine al capo di imputazione in esame, ha deposto, in data 26.1.2017 il Maresciallo Pico Emanuele, il quale ha evidenziato come VERTINELLI Giuseppe cl. 86, all'epoca dei fatti, non disponeva di redditi tali da consentirgli l'acquisto degli immobili. Di seguito si riporta lo stralcio del verbale di udienza:
"P. – Sono macchine intestate alla società...?
MAR. C. PICO E. – A IMPRESA VERTINELLI. Per quanto riguarda IMPRESA VERTINELLI al momento mi fermo. Nel corso dei riscontri trovati in sede di esecuzione di sequestro delle altre società, emergeranno ulteriori elementi che comprovano la fittizia intestazione di IMPRESA VERTINELLI a SALVATI. Per quanto riguarda le imprese agricole sia di Giuseppe classe '86, figlio di Palmo, che di Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, l'altra volta avevamo parlato, soprattutto con riferimento alla figura di Palmo... cioè di Giuseppe classe '86, figlio di Palmo, del fatto che non avesse assolutamente capienza per poter avviare l'attività e quanto l'avviamento di quest'impresa individuale agricola fosse soltanto strumentale all'acquisizione di quell'esteso terreno in provincia di Crotone su cui poi sono state realizzate delle ville. Vi è da dire che, alla stessa stregua, anche VERTINELLI Antonio classe '85 ha avviato una sua impresa individuale agricola, tant'è vero che poi i due cugini hanno acquistato quest'enorme appezzamento di terreno congiuntamente, versando questi ottantamila euro, di cui non avevano assolutamente... non c'erano congrue dichiarazioni dei redditi che potessero giustificare quest'investimento immobiliare. Entrambi, non appena raggiunta la maggiore età, sono stati utilizzati in più occasioni come intestatari fittizi di società che in realtà erano in capo ai rispettivi genitori. Questo vale per il complesso immobiliare a Montecchio Emilia, foglio 12, particella 568, che è stato acquistato nel 2005 da VERTINELLI Giuseppe; per il negozio a Montecchio, foglio 17, particella 381, acquistato il 14 dicembre 2005; la partecipazione in MILLE FIORI SERVICE; l'impresa individuale agricola di VERTINELLI Giuseppe, come appunto dicevo; l'autovettura BMW serie 6; il BAR

TANGENZIALE NORD EST di Giuseppe VERTINELLI dal 15 giugno 2010 fino al 14/11/2011, ed era unico socio. Sono sempre state a loro intestate delle quote laddove non avevano comunque alcuna disponibilità economica congrua per giustificare gli investimenti, e questi sono tutti elementi che lasciano ritenere. .
P. – VERTINELLI Giuseppe, figlio di Palmo?
MAR. C. PICO E. – Giuseppe '86, figlio di Palmo, ma stesso identico discorso vale per Antonio '85, figlio di Giuseppe. Con riferimento alla figura di Giuseppe, l'altra volta abbiamo fatto riferimento ai singoli redditi dei singoli anni...
P. – Giuseppe junior?
MAR. C. PICO E. – Giuseppe '86, certo. Per dimostrare che anche l'intestatario fittizio non aveva disponibilità reddituale tale da poter giustificare l'esborso di questi soldi per effettuare gli investimenti. Poi, se serve, ripeto anche i redditi per ciascun anno."
La stessa perizia contabile ha accertato che VERTINELLI Giuseppe cl. 86, all'epoca appena diciannovenne, non disponeva di capacità reddituale tale da poter procedere all'acquisto del complesso immobiliare in questione.

L'Amministratore Giudiziario, Zaniboni Federica, all'udienza del 31.1.2017 ha spiegato come gli immobili in esame fossero sostanzialmente occupati da alcuni affittuari, senza regolari contratti di affitto, o in relazione ai quali la somma di danaro dovuta a titolo di locazione veniva trattenuta direttamente dallo stipendio quando l'affittuario era anche dipendente di una società facente capo a uno dei VERTINELLI.

4.12. CAPO 89*septies*

Intestazione fittizia della società Top Service S.r.l.

All'udienza del 19.1.2017 il Maresciallo D'Agostino ha riferito in merito al capo di imputazione 89septies, avente ad oggetto la asserita intestazione fraudolenta della società Top Service da parte dei fratelli VERTINELLI, Giuseppe e Palmo, a TRENTO Carlo e RIELLO Paolo.
Il teste ha spiegato che la società TOP SERVICE era emersa dalle segnalazioni per operazioni sospette. Nella segnalazione numero 550938 del 18.10.2012 redatta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, si legge che la TOP SERVICE, costituita nell'ottobre del 2010 per l'attività edilizia, ha aperto il conto corrente nel mese di giugno di quell'anno e che il conto corrente è stato alimentato dal versamento di due assegni da 50.000 euro ciascuno tratti sul Monte Paschi di Siena a firma di CAV S.r.l. di Catanzaro e dall'accredito di bonifici disposti da IMPRESA VERTINELLI S.r.l la cui disponibilità era stata utilizzata per la disposizione di un bonifico di 50.000 euro in favore di EDILIZIA VERTINELLI. Il bonifico era partito da IMPRESA VERTINELLI, transitato sul conto di TOP SERVICE e poi finito contestualmente in EDILIZIA VERTINELLI. L'altra segnalazione è la 554627 del 15 novembre 2013, redatta nei confronti dell'EDILIZIA VERTINELLI, nella quale è riepilogato un bonifico effettuato nei confronti di TOP SERVICE. Anche la TOP SERVICE, al pari della SECAV, è annoverata sempre nel capo 107 quale utilizzatore di false fatture, come rilevato dalla Guardia di Finanza di Cremona. Nell'anno 2011 era stata segnalata in relazione alle fatture emesse dalla EFFEMME Service per circa complessivi 59.000 euro; nell'anno 2012 per le fatture emesse dalla GIGLIO per circa complessivi 74.000.

Il teste per dimostrare come TOP SERVICE fosse in realtà riferibile ai fratelli VERTINELLI, ha indicato una serie di intercettazioni. Il 2.2.2011 viene intercettata la telefonata n. 176 RIT 118/2011. tale Calussi Roberto chiama VERTINELLI Giuseppe, che chiede dove gli ha inviato il preventivo del muletto. Calussi risponde di averlo trasmesso sull'e-mail dalla quale ha ricevuto il codice fiscale dell'Amministratore, al ché VERTINELLI chiede se si tratta dell'indirizzo e-mail dell'IMPRESA VERTINELLI, della SECAV o di TOP SERVICE. Roberto risponde che quasi certamente è quello della TOP SERVICE.
Il 22.2.2011 veniva registrata la telefonata n. 1107, RIT 118/2011: VULCANO Mario chiama VERTINELLI Giuseppe e gli chiede di guardare sul conto della TOP SERVICE per vedere se è arrivato il bonifico. VERTINELLI risponde che chiamerà in ufficio e gli farà sapere. E in effetti chiama subito la sua segretaria, che risponde sempre dallo 0522863438, il cui impianto telefonico è attestato presso l'IMPRESA VERTINELLI.
Il 3.3.2011 veniva captata la telefonata n. 2064, RIT 119/2011: VERTINELLI Palmo parla con Gullà Antonio classe '77. Si comprende che devono iniziare un lavoro già nel crotonese e si lamentano inizialmente di Villirillo Leonardo, che li aiuta in questi appalti. Nella telefonata VERTINELLI sollecita Gullà ad andare negli uffici della TOP SERVICE *e gli dice proprio: "Prendi la TOP SERVICE, che è insieme a tutti i documenti, che è sempre nostra, e gli mandi i documenti, dici: Guarda, la facciamo con questa ditta". Quindi, l'appalto, lo devono fare con la TOP SERVICE. "Perché là ancora all'apertura abbiamo qualche problemino, perdiamo troppo tempo".*
La stessa cosa - cioè l'utilizzo della TOP SERVICE in quest'appalto - viene ribadita allo stesso Villirillo Leonardo, nella successiva telefonata numero 2072, RIT 119/2011. Il 10.3.2011 è poi registrata la telefonata n. 1823, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe si informa in merito al pagamento della cassa edile per cinque operai della TOP SERVICE. Emblematica poi, sarebbe la telefonata del 22.3.2011, prog. n. 2336, RIT 118/2011, nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe riceve la telefonata di un dipendente straniero che deve recarsi in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. *Sostanzialmente, l'operaio chiede: "Visto che da noi sul contratto di lavoro c'è scritto IMPRESA VERTINELLI, invece la tessera è scritto TOP SERVICE: che differenza fa? Se loro mi chiedono domani?". E VERTINELLI risponde che non cambia nulla, da un'impresa è passato all'altra, ma evidentemente, per non correre rischi, gli dice: "Ti devi far fare un altro contratto, devi passare dall'ufficio e ti devi far fare un altro contratto da Mimma"* - cioè la segretaria – *"hai capito? Te lo deve fare Mimmo".* Il 18.4.2011 veniva captata la telefonata n. 3797, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe chiama la segretaria in ufficio, riferendo che Mario (VULCANO) vuole sapere se il bonifico è stato fatto. Gli occorre anche la password per entrare nella posta elettronica della TOP SERVICE. Subito dopo VERTINELLI chiama VULCANO (prog. n. 5196, RIT 118/2011) e lo avvisa che farà il solito bonifico. VULCANO risponde dicendo "*Va bene, l'unica cosa, siccome c'è ancora una fattura come se fosse... dalla Top Service a (inc.) ma è poco 5.000 e dispari.. Se no quello ci rimane aperto, quella la puoi fare con la Top Service, l'avevo già detto già a Mimma l'altra volta, è poco quella.., gli chiuderei la cosa, hai capito? … Sì, sì, tanto le coordinate sono sempre quelle* " .
Dal 14.11.2011, ha proseguito il teste, si apprende che devono essere distaccati alcuni operai della TOP SERVICE per un cantiere nel Veneto. Sul punto sono state registrate diverse conversazioni, ad esempio, sull'utenza di SERIO Luigi, strettissimo collaboratore di GIGLIO

Giuseppe nella GIGLIO S.r.l. Le conversazioni danno atto sempre, ha ribadito il teste, di una gestione congiunta, da parte dei VERTINELLI sia di SECAV che di TOP SERVICE. In merito alla vicenda è stata registrata la telefonata n. 1321 RIT 2741/2011. Da questa telefonata si comprende che gli operai devono essere assunti dall'IMPRESA VERTINELLI e alla GIGLIO, anche se occorre una conferma da parte di VERTINELLI Giuseppe. Lo dice SERIO all'interlocutore, Vincenzo dello studio Villirillo, lo studio di commercialisti.
In una successiva telefonata (prog. 1322, RIT 2741/2011) SERIO Luigi comunica allo studio Villirillo che gli operai devono essere assunti dalla TOP SERVICE. e quindi segue uno scambio di documenti necessario per queste assunzioni. Alle 16:52 dello stesso giorno, sempre del 14 novembre, viene registrata la telefonata n. 1342 RIT 2741/11: SERIO dice al commercialista Clausi che deve trovare una motivazione valida per distaccare gli operai da TOP SERVICE e lo esorta a trovarla. La mattina del 16.11.2011 VERTINELLI Giuseppe invia un SMS a Serio Luigi, scrivendogli: *"Devi fare un contratto alla SECAV di circa 700.000 euro del lavoro di Vicenza"*(prog. n. 1569, RIT 2741/2011). Quel pomeriggio, alle 16:48, VERTINELLI Giuseppe si sente nuovamente con SERIO Luigi e gli dice di aver bisogno di quel contratto di lavoro di Vicenza, avendo parlato già con GIGLIO Giuseppe. E dice: *"Niente, dobbiamo riuscire a fare un contratto, hai capito? Fatto alla SECAV"* (prog. n. 1567, RIT 2741/ 2011). SERIO viene nuovamente sollecitato all'invio di questo contratto da Anna, un'altra segretaria - identificata in VALERIO Annamaria, cioè la figlia di VALERIO Gaetano, fratello di Antonio, nonché cognato stesso dei VERTINELLI - che ha in uso l'utenza 0522865533. intestata alla SECAV unipersonale. La donna chiede che il documento sia inviato tramite l'e-mail della TOP SERVICE o della SECAV, indifferentemente (prog. n. 1591, RIT 2741/2011).
La mattina del 21.1.2011 Serio parla nuovamente con Anna, che chiede del contratto inerente la SECAV. Serio riferisce che lo sta preparando, ma ha bisogno anche di altri dati relativi alla TOP SERVICE, che la donna puntualmente fornisce unitamente ai dati anagrafici di Trento Carlo, del '79 che è, almeno formalmente, il socio unico della TOP SERVICE, nonché Amministratore (prog. n. 1945, RIT 2741/2011).

Sempre in riferimento a TOP SERVICE, il Maresciallo D'Agostino, ha riferito che durante le perquisizioni eseguite nei confronti di VERTINELLI Giuseppe il 28.1.2015 erano stati trovati nella sua disponibilità sia un timbro della ditta Opera, sia una fattura dell'impresa TOP SERVICE, contrassegnata dal progressivo 35 ed emessa nei confronti dell'azienda F40 S.r.l di Ballabio, Lecco, dell'importo di 6.429 euro; ma la cosa più importante, secondo il teste, è il rinvenimento di un blocchetto di assegni della Banca Popolare di Vicenza. Nella prospettiva d'accusa ciò sarebbe la conferma di quello che emergeva dalle conversazioni riguardo al possesso degli assegni tratti sul conto corrente avente IBAN IT66B0572866390648570971794, tra i quali gli assegni numero 0282595097 e ulteriori progressivi: "05" finale, "06", "07" e "08". Gli assegni erano tutti firmati in bianco e recanti timbro della ditta TOP SERVICE.
Nel corso della perquisizione è stato trovato un altro blocchetto degli assegni del Bancoposta, avendo all'interno gli assegni numero 7184313529-03 e un altro assegno "-04", entrambi firmati in bianco, con stessa firma presente sui titoli della Banca Popolare di Vicenza della TOP SERVICE.

Il tema relativo a Top Service è stato nuovamente affrontato dal Maresciallo D'Agostino nel corso dell' udienza del 24.1.2017. In quell'occasione il testimone ha specificato che il primo elemento sintomatico della riconducibilità della TOP SERVICE ai fratelli VERTINELLI, è la coincidenza della sede di quest'ultima con la sede delle altre aziende dei VERTINELLI.
Prima del 2012 l'intero capitale era detenuto da Trento Carlo, marito di Oliverio Maria , nipote paterna di Palmo VERTINELLI. Dopo il 2012 Rillo Paolo, nipote materno di VERTINELLI Palmo, aveva acquistato l'intero capitale da Trento Carlo. Questo significa, ha precisato il teste, che il capitale, in un primo momento era intestato in capo ad un nipote e, successivamente, in capo all'altro nipote.
Il testimone ha aggiunto che Rillo Paolo non aveva capacità economica per rilevare le quote nel 2012 da Trento Carlo, in quanto nel 2010 il reddito d'impresa che aveva dichiarato era pari a 7.000 euro, mentre nel 2011 era di 12.000 euro. Ha quindi precisato che Rillo Paolo non poteva essere stato aiutato dai genitori, in quanto il padre nel 2011 aveva dichiarato un reddito di soli 5.000 euro mentre la madre, VERTINELLI Rosetta, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Ulteriore elemento sintomatico della riconducibilità ai VERTINELLI della TOP SERVICE sarebbe l'utilizzo da parte di costoro delle auto aziendali della società: un'Audi A8, targata CY077GJ, intestata alla TOP SERVICE che a sua volta l'aveva acquistata da EDILIZIA VERTINELLI S.r.l. ed era in uso esclusivo a Palmo VERTINELLI, il quale non ricopriva assolutamente alcuna carica nell'azienda. Vi furono anche controlli della polizia in cui VERTINELLI era stato trovato a bordo dell'auto (il 19.11.2011, 25.11.2013, 21.1.2014). Il R.O.S. aveva rinvenuto l'auto presso il garage dell'abitazione di VERTINELLI in sede di esecuzione del sequestro.

Infine, ulteriori informazioni sono state fornite dal Maresciallo D'Agostino nel corso dell'udienza del 16.2.2017. In sintesi, in questa occasione ha descritto la disponibilità che VERTINELLI Palmo aveva di un'autovettura intestata a Top Service Srl (AUDI targata CY077GJ), in occasione del sopraluogo sul fiume Papaniciaro dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori pubblici di consolidamento dell'alveo (cfr. capo 143 MATACERA)

"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Una cosa. Mi riallaccio a tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta: l'11 luglio del 2011 viene fatto il sopralluogo sul fiume Papaniciaro. E questo è un dato ulteriore che vi può servire per un 12 quinquies sul conto di VERTINELLI. Perché quel giorno era stato indetto il sopralluogo con la Protezione Civile sul fiume per vedere il progetto che doveva essere fatto. E noi interessiamo i Carabinieri di Crotone, che si recano sul posto, quindi verificano la presenza di VERTINELLI Palmo, che arriva con un'Audi A6, targata CY077GJ, intestata proprio alla TOP SERVICE, che è una di quelle società ricomprese nel capo 89 septies, che noi attribuiamo la proprietà allo stesso VERTINELLI. Quindi non solo c'erano le telefonate e i timbri, gli assegni che gli troviamo, i carnet di assegni della TOP SERVICE, ma ritroviamo anche il fatto che lui utilizza i mezzi intestati alla TOP SERVICE. P. – Come l'avete appurato questo, che utilizza il mezzo della TOP SERVICE? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – L'11 luglio 2011 i Carabinieri fanno il servizio sul fiume Papaniciaro, alle 09:40 notano l'arrivo dell'Audi A6 con a bordo

VERTINELLI Palmo. Facciamo, chiaramente, gli accertamenti e la macchina è intestata alla TOP SERVICE".
(...)DIFESA (Avv. Fornaciari) AVV. DIF. FORNACIARI – Buonasera, Maresciallo. Avvocato Fornaciari, Difesa VERTINELLI. Senta, io le devo fare solo tre rapidissime domande o precisazioni. La prima è in assoluto la più breve. Lei ha riferito prima che, da un controllo fatto sul cantiere torrente Papaniciaro, se ho inteso bene, avete riscontrato la presenza dell'Audi A6 intestata a TOP SERVICE, giusto? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. AVV. DIF. FORNACIARI – Io le chiedo: avete per caso verificato se nel cantiere erano presenti il signor Riillo Paolo o Trento Carlo? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Aspetti, eh. AVV. DIF. FORNACIARI – Prego, prego. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Perché il servizio viene fatto dai Carabinieri di Crotone. Le dico tutti i nominativi che sono stati censiti nel corso di quel servizio. Alle 09:40 c'è l'Audi A6, quella che dicevo intestata alla TOP SERVICE, con a bordo VERTINELLI Palmo ed altri due soggetti. Sulla riconducibilità di questa vettura, l'abbiamo detto. L'Audi A6 viene notata essere seguita a breve distanza da un Land Rover bianco targato ZA231TZ, con insegne della Protezione Civile. Dopo viene vista una Citroen di colore rosso avvicinarsi al gruppetto, targata CY914CG, intestata ad Oliverio Vincenzo, ed una BMW serie 5 di colore grigio, targata EC110EM, intestata e in uso a Proietto Donato Alfonso. Questi sono i nominativi che emergono dalle intestazioni delle targhe, dalle foto che ci mandano. AVV. DIF. FORNACIARI – Quindi accertamenti se nel cantiere fossero presenti i nominativi? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, non glielo so dire".

Il maresciallo Pico, all'udienza del 24.1.2017 ha, in sintesi, dichiarato che:
- Top Service Srl ha sede sociale nello stesso luogo ove risulta la sede legale di altre società riconducibili ai VERTINELLI;
- i soggetti intestatari delle quote societarie (Trento e Riillo) sono legati alla famiglia VERTINELLI da rapporti di parentela;
- all'epoca dell'acquisto delle quote societarie i soggetti intestatari non avevano la capacità reddituale per procedere alla sottoscrizione del capitale sociale. In particolare, Riillo Paolo:
> nel 2010 aveva dichiarato un reddito di impresa pari a Euro 7.000;
> per il 2011 aveva dichiarato un reddito di impresa pari a Euro 12.000;
> nel 2011 aveva acquistato anche una Fiat Punto al prezzo di Euro 1.000. Inoltre, non poteva aver avuto l'aiuto dei propri genitori avendo questi ultimi una capacità reddituale inadeguata;
- i mezzi di trasporto (autovetture) intestate alla società in esame erano utilizzate dai VERTINELLI.

Inoltre, lo stesso Maresciallo Pico, nel corso dell'udienza del 26.1.2017, oltre a confermare quanto già rilevato nelle precedenti udienze – ed in specie che i fratelli VERTINELLI risultavano dalle intercettazioni i veri titolari della società, tanto da affermarlo loro stessi nel corso delle conversazioni - ha precisato che durante le attività di sequestro del 28.1.2015, effettuate presso l'abitazione di VERTINELLI Giuseppe classe '62, erano emersi ulteriori elementi idonei a comprovare la commistione delle varie società e la loro riconducibilità ai VERTINELLI. Inoltre, il Maresciallo ha evidenziato che l'asserito socio di Top Service Srl, Riillo Paolo, non era a conoscenza delle informazioni rilevanti relative al capitale e al patrimonio della società, anche in ordine all'ubicazione dei beni aziendali (autovetture) e delle

scritture contabili. Al riguardo, il Maresciallo Pico ha dichiarato che tanto le autovetture quanto le scritture contabili di Top Service S.r.l. sono state rinvenute presso l'abitazione dei VERTINELLI (abitazione di VERTINELLI Giuseppe cl. 62, sede legale di Impresa VERTINELLI Srl, sede legale di Edilizia Costruzioni Srl).
All'interno della sacca laterale del portabagagli sono anche stati trovati due timbri di OPERA, mentre durante la perquisizione nei confronti di VERTINELLI Giuseppe classe '62, è stata trovata una fattura intestata alla TOP SERVICE, oggetto di rilievo fotografico, e due libretti di assegni intestati a TOP SERVICE, firmati, ma in bianco. Nella casella di posta elettronica di IMPRESA VERTINELLI poi sono state trovate e-mail del 2 dicembre del 2014 indirizzate da Paolo Riillo a Pino VERTINELLI (Giuseppe VERTINELLI). Parte della documentazione contabile di TOP SERVICE per gli anni 2014 e 2015, che era necessario reperire per poter eseguire il sequestro, è stata rinvenuta nel "*quartier generale*" dei VERTINELLI, in via Galileo Galilei, insieme alla documentazione di OPERA e di EDILIZIA VERTINELLI. Quindi, anche del punto, di vista fisico era stata ancora una volta riscontrata una promiscuità fra le varie società dei VERTINELLI

In data 20.7.2016 ha deposto il Maresciallo De Acutis Sabatino, in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona. In particolare, pur avendo la Guardia di Finanza i Cremona svolto indagini su alui temi aspetti (cfr. capi 106-107 e ss) aveva comunque appurato il passaggio di dipendenti tra le varie società del gruppo VERTINELLI: *MAR. C. DE ACUTIS S. – Septies. P. – Septies MAR. C. DE ACUTIS S. – Si. Qui parliamo della società TOP SERVICE S.r.l. unipersonale. Questa è stata ricondotta, la gestione, ai fratelli VERTINELLI Giuseppe e VERTINELLI Palmo. Praticamente, noi, sviluppando la parte delle fatture per operazioni inesistenti, quindi il capo 107, abbiamo visto che la GIGLIO S.r.l. aveva registrato delle fatture di questa TOP SERVICE S.r.l. e ci siamo accorti che praticamente questa TOP SERVICE S.r.l., come da visura camerale, ha la sede dichiarata in Parma, via Bologna, 4/B. Questa sede è la medesima della TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l., quella che abbiamo ricondotto già a FLORO VITO Gianni al capo d'imputazione 113. Oltre questo, abbiamo visto che Trento Carlo, che era l'Amministratore e socio unico della TOP SERVICE, di fatto è stato in precedenza dipendente, per il biennio 2009/2010, della SECAV S.r.l., anch'essa ricondotta ai fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe. Poi, dal raffronto degli elenchi INPS riguardanti la TOP SERVICE e la SECAV, queste due società, si può constatare che nell'anno 2012, l'anno di dichiarazione del fallimento della SECAV, i dipendenti delle due società coincidono, cioè sono gli stessi, come se fossero passati in blocco dalla SECAV alla TOP SERVICE. Se vediamo gli allegati 208 e 209, ci sono l'elenco dei dipendenti della SECAV e della TOP SERVICE.*

4.12.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, nel corso dell'udienza del 16.11.2016 ha affermato che Carlo (Trento Carlo, anche se non ricorda il nome) detto " Carletto", era intestatario delle quote della TOP SERVICE, ma che l'effettivo proprietario della stessa era VERTINELLI Palmo. Ha spiegato, in particolare, che tale Carlo lavorava per IMPRESA VERTINELLI tramite TOP SERVICE in quanto era il formale Amministratore della stessa.

*"(...)**PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)***
P. M. – Foto numero 8?
DICH. GIGLIO G. – Il nipote di VERTINELLI Palmo e di VERTINELLI Pino.
P. M. – Come si chiama?
DICH. GIGLIO G. – Si chiama Carletto... il cognome mi sfugge. Carlo, comunque.
P. M. – Carletto, Carlo di nome.
DICH. GIGLIO G. – Carlo di nome, sì.
P. M. – Questo chi è, come parentela?
DICH. GIGLIO G. – Nipote di VERTINELLI, dei fratelli VERTINELLI.
P. M. – Palmo e Pino.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Perché, ha sposato la figlia di chi?
DICH. GIGLIO G. – Ha sposato la figlia di Antonio, quello che parlavamo prima.
P. M. – Antonio della foto... lei l'ha menzionato alla foto numero 4.
DICH. GIGLIO G. – Sì, che in questo momento mi sfugge il cognome. La foto numero 4, esatto.
P. M. – Okay. Chi è questo soggetto? Che ruolo aveva? Aveva quote intestate? Aveva quote di cui era effettivamente proprietario? Tutto quanto, solita domanda. Il capo è l'89 septies.
*DICH. GIGLIO G. – **So che aveva la TOP SERVICE intestata, e poi l'ha ceduta.***
P. M. – E, di questa TOP SERVICE, era proprietario effettivo oppure no? Seguo la domanda che le ha fatto il Presidente prima.
DICH. GIGLIO G. – No, non era il proprietario effettivo.
P. M. – Chi erano i titolari effettivi della TOP SERVICE?
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
PRESIDENTE
P. – Ha sentito?
DICH. GIGLIO G. – Ho risposto.
P. – Non abbiamo sentito.
DICH. GIGLIO G. – VERTINELLI.
P. – Palmo, Giuseppe o tutti e due?
DICH. GIGLIO G. – La società veniva gestita da Palmo VERTINELLI, perché le società... era Palmo che stava in ufficio e gestiva le società.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Questo soggetto che attività, concretamente, svolgeva?
P. – "Questo soggetto" chi, Pubblico Ministero?
P. M. – Carletto.
DICH. GIGLIO G. – Carletto lavorava per l'IMPRESA VERTINELLI, ma tramite la TOP SERVICE, e in più andava alla banca, faceva quello che doveva fare un Amministratore di una società.
P. M. – Lei, nell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016, a pagina 29, ha detto: "Lui faceva il muratore, lavorava con VERTINELLI".
DICH. GIGLIO G. – Ho detto la stessa cosa. Lavorava con VERTINELLI: però, dato che aveva la TOP SERVICE, lavorava tramite la TOP SERVICE con l'IMPRESA VERTINELLI.
P. M. – Okay. Il cognome, non se lo ricorda.

DICH. GIGLIO G. – No, dottoressa. Francamente, no, signor Pubblico Ministero, il cognome... Non sono bravo con i cognomi, a volte (...)".

4.13. CAPI 89 *octies-89novies*

Intestazione fittizia della società Mille Fiori S.a.s.

Viene qui contestata l'intestazione fittizia della società Mille Fiori s.a.s. in capo a VERTINELLI Giuseppe cl.86, BRAMANTE Antonietta, BARNAT Ewa, SCHETTINI Giovanna, essendone in realtà, i veri titolari VERTINELLI Palmo e Giuseppe, BOLOGNINO Michele e Francesco e GRANDE ARACRI Nicolino (giudicato separatamente), nelle date indicate nel capo di imputazione.

Dagli accertamenti effettuati dai periti contabili emerge che all'atto costitutivo della società (27.2.2006) il capitale sociale era stato fissato in Euro 40.000 di cui:
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VERTINELLI Giuseppe cl. '62, in qualità di socio accomandante con responsabilità limitata alla sua quota;
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86, in qualità di socio accomendatario con responsabilità illimitata;
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VECCHIATTINI Mario Stefano, in qualità di socio accomandatario con responsabilità illimitata;
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti MEZIATI Abderrhim, in qualità di socio accomandatario con responsabilità illimitata.

In data 23.10.2006 il socio accomandante, Vecchiatini Mario Stefano cedeva la sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a BRAMANTE Antonietta, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata. BRAMANTE Antonietta in virtù di tale acquisto assumeva la veste di socio accomandatario.
In data 23.10.2006 il socio accomandante, MEZIATI Abderrahim cedeva la sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a SCHETTINI Giovanna, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata, la quale in virtù di tale acquisto assumeva la veste di socio accomandante.
In data 28.1.2008 il socio accomandatario BRAMANTE Antonietta cedeva una quota pari a nominali Euro 9.200 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 9.200, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata.
- In data 28.1.2008 il socio accomandante SCHETTINI Giovanna cedeva una quota pari a nominali Euro 9.600 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a VERTINELLI Giuseppe cl.'86, ad un prezzo di Euro 9.600, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata.
- In data 28.1 2008 il socio accomandante SCHETTINI Giovanna, cedeva una quota pari a nominali Euro 400 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 400, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata.

- In data 28.1.2008 il socio accomandatario VERTINELLI Giuseppe cl.'62 cedeva la sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata.
Per effetto del sopracitato atto di cessione del 28.1.2008 BRAMANTE Antonietta risultava socio della Società con una quota pari ad Euro 800 pari al 2% del capitale sociale, e rivestiva la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitate alla sua quota, mentre VERTINELLI Giuseppe cl.'86 e BARNAT Ewa Boguslawa risultavano essere soci della Società con una quota di medesimo importo pari ad Euro 19.600 pari al 49% del capitale sociale, ed entrambi rivestivano la qualifica di soci accomandatari con responsabilità illimitata.
- In data 13.2.2009 il socio accomandatario BARNAT Ewa Boguslawa, cedeva la sua intera quota di partecipazione sociale di Euro nominali 19.600 nella Mille Fiori Service Sas a VERTINELLI Giuseppe cl.'86, ad un prezzo di Euro 19.600, che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata.
Per effetto del sopracitato atto di cessione del 13/02/2009 BRAMANTE Antonietta risulta socio della Società con una quota pari ad Euro 800 pari al 2% del capitale sociale, e riveste la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitate alla sua quota, mentre VERTINELLI Giuseppe cl.'86 risulta essere socio della Società con una quota pari ad Euro 39.200 pari al 98% del capitale sociale, e riveste la qualifica di socio accomandatario con responsabilità illimitata.

I periti hanno altresì proceduto ad effettuare analisi sulla capacità reddituali dei singoli imputati, all'esito della quale hanno acclarato che:
VERTINELLI Giuseppe cl. 86 disponeva potenzialmente di un'idonea capacità reddituale tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Diversamente, non può ritenersi congrua la capacità reddituale del soggetto in questione di far fronte agli ulteriori acquisti di quote intercorsi il 28/01/2008 (prezzo di cessione pari ad Euro 9.600) ed il 13/02/2009 (prezzo di cessione pari ad Euro 19.600);
VERTINELLI Giuseppe cl. '62 disponeva verosimilmente di un'idonea capacità reddituale tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.;
VECCHIATTINI Mario Stefano non disponeva ipoteticamente di un'idonea capacità reddituale tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.;
MEZIATI Abderrhim non disponeva apparentemente di un'idonea capacità reddituale tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.,
SCHETTINI Giovanna, alla data del 23/10/2006, disponeva ipoteticamente di un'adeguata capacità reddituale tale effettuare l'operazione di acquisto delle quote societarie della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto intestati alla stessa, sono emerse una serie di movimentazioni anomale e di importi rilevanti che non trovano giustificazione con i redditi dichiarati (i.e. acquisto di buoni postali al valore

di Euro 80.000, stipula di una polizza vita con contestuale pagamento di un premio pari a Euro 18.000);
BRAMANTE Antonietta, al 23/10/2006, disponeva verosimilmente di un'adeguata capacità reddituale per finalizzare l'operazione di acquisto delle quote societarie della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Anche in tal caso, dall'analisi degli estratti conto intestati alla stessa, sono emerse una serie di movimentazioni anomale e di importi rilevanti che non trovano giustificazione con i redditi dichiarati (i.e. incasso e emissione di assegni, prelievi e versamenti in contanti, ...).
BARNAT Ewa Bogusława, al 28/01/2008, non disponeva apparentemente di un'adeguata capacità reddituale tale da consentire alla stessa di procedere all'acquisizione delle quote societarie della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C."

4.13.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Va innanzitutto ricordato quanto riferito, all'udienza del 16.11.2016, dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che ha evidenziato che tra gli effettivi titolari della società vi fossero VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. '62, spiegando che "giù" è un uso comune che il marito intesti la titolarità di quote (beni in generale) alla moglie "*per non avere un procedimento di sequestro a livello pignorativo per le quote della società*".
Di seguito si riporta l'estratto dell'udienza suddetta. Preme solo sottolineare che GIGLIO in alcuni casi si parla genericamente del "ristorante" ovvero del ristorante "Mille Fiori": si tratta sempre del ristorante "Il Cenacolo del Pescatore" che originariamente era gestito direttamente da Mille Fiori Srl e successivamente era stato dato in affitto dapprima a Millefiori Service S a.s. di Giuseppe VERTINELLI e, in seguito, a Il Cenacolo Srl.

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Bene, questo passaggio, l'ha chiarito. Andiamo avanti: foto numero 7.
DICH. GIGLIO G. – E' la moglie di Giuseppe VERTINELLI.
P. M. – Si chiama...?
DICH. GIGLIO G. – Giovanna SCHETTINI.
P. M – Vale anche qui la solita domanda (ormai gliela faccio ripetutamente): ha quote intestate, questa persona? E' proprietaria di quote, questa persona?
DICH. GIGLIO G. – So che la società MILLE FIORI è intestata alla moglie di Palmo VERTINELLI e alla moglie di Pino VERTINELLI.
P. M. – I soldi per fare gli investimenti chi le mette, chi li ha messi?
DICH. GIGLIO G. – I soldi che ha fatto gli investimenti... Io so che l'edilizia o l'impresa, adesso non so chi, ha realizzato il ristorante, quindi li ha anticipati l'edilizia o l'impresa, dove poi la MILLE FIORI stava pagando piano piano.
P. M. – Lei, nell'interrogatorio, a pagina 28, dell'11 luglio, ha riferito una circostanza in relazione all'intestazione alle mogli.
DICH. GIGLIO G. – Si, va beh, si usa giù. Anch'io a mia moglie ho intestato l'azienda, ma...
P. M. – Qual è la finalità?
DICH. GIGLIO G. – La finalità qual è.. Uno che intesta un'azienda alla moglie non c'è finalità. Boh.

P. M. – Lei, a pagina 28 di quell'interrogatorio, ha detto: "Noi di solito intestiamo la proprietà alle mogli" – e stavamo parlando della foto di SCHETTINI Giovanna – "per salvaguardare le proprietà", ha detto.
DICH. GIGLIO G. – Sì, perché ho intestato le aziende anch'io a mia moglie. Quando sono andato in difficoltà economica, l'ho investita a mia moglie per non avere un procedimento di sequestro a livello pignorativo per le quote della società".
GIGLIO ha precisato anche che Francesco BOLOGNINO (marito di BARNAT Ewa), iniziò a lavorare in questo ristorante, prima come cuoco e poi come socio dei VERTINELLI. Iniziò a lavorare nel ristorante perché a VERTINELLI Palmo serviva un cuoco; per questo BOLOGNINO Michele gli mandò suo fratello Francesco.
In un secondo momento, Francesco BOLOGNINO diventò socio, perché i VERTINELLI avevano bisogno di qualcuno che si occupasse dell'attività in quanto da soli non riuscivano a mandarla avanti visto che la ristorazione non era il loro mestiere. GIGLIO ha aggiunto che BOLOGNINO Francesco continuò la gestione del ristorante finchè non venne arrestato, in esecuzione di una condanna definitiva, lasciando quindi i VERTINELLI da soli nella gestione del ristorante. Nel periodo in cui BOLOGNINO Francesco gestiva il ristorante, il fratello Michele non entrò nell'affare, anzi Michele, che aveva già le sue attività edilizie con i VERTINELLI tramite la MOSCHETTA COSTRUZIONI e la EDIL LOCRI, aveva fatto entrare il fratello Francesco nella MILLE FIORI giusto per sistemarlo (cfr. udienza 29.11.2016). Tuttavia, nel corso dell'udienza del 7.12.2016, GIGLIO ha dichiarato che la provvista di denaro necessaria per procedere all'acquisto delle quote della Società da parte di BARNAT Ewa Boguslawa, era stata fornita proprio da Michele BOLOGNINO.:
"P. M. – Con riferimento al ristorante di Montecchio, quello dei VERTINELLI, ma nella fase del 2008, lei, all'udienza del 29/11, ha detto che viene preso in gestione questo ristorante, ha descritto i dettagli, ha parlato di BOLOGNINO Francesco e, parlando di BARNAT Ewa Boguslawa, rispetto al ruolo che aveva in questo ristorante, ha detto: "Ewa faceva sia il bar sia prendeva le ordinazioni sia serviva a tavola, batteva anche cassa quando ce n'era bisogno": conferma queste dichiarazioni? Si ricorda?
DICH. GIGLIO G. – Sì. No, no, me lo ricordo, perché, fra l'altro, ci andavo a mangiare, quindi la vedevo là, certo.
P. M. – Quindi, rispetto a questo, lei mi sa spiegare (io glielo chiedo) come mai risulta che il 28 gennaio del 2008 questa Ewa, che è la moglie di BOLOGNINO Francesco, fosse titolare del 49% delle quote della Mille Fiori SAS, che aveva preso in affitto il ristorante?
DICH. GIGLIO G. – Questo, non glielo so spiegare, dottoressa, francamente. Non so se avesse il 49% o il 50%. Questo, non lo so. Lei mi ha chiesto quello che faceva Ewa in quel ristorante e io le ho risposto
P. M. – Sì, sì. Peraltro stava rispondendo alla Difesa. Per questo adesso le chiedo un passaggio in più. Lei sa con quali soldi erano state comprate queste quote societarie?
DICH. GIGLIO G. – Io so che la prima volta che è entrato Francesco BOLOGNINO nel ristorante, che poi non so se è stata la data che lei mi sta dicendo, però ricordo che è stato nel 2008 circa, fino al suo arresto, so che i soldi li aveva messi Michele BOLOGNINO.
P. M. – I soldi li aveva messi Michele BOLOGNINO. Quando lei ha dichiarato: "Francesco BOLOGNINO poi, per quello che so io, entra in società con VERTINELLI". Quindi è di questo che sta parlando? Sì?

DICH. GIGLIO G – Sì, sì, esattamente."

Va sin d'ora precisato che i segmenti di condotta contestati al capo 89octies sono relativi a fatti già prescritti.

4.14. CAPO 89*decies*

Intestazione fittizia dell'immobile sito in via Vittorio veneto

Sugli esiti della attività di indagine svolta ha riferito, innanzitutto, il Maresciallo Pico all'udienza del 26.1.2017, il quale ha ribadito come attraverso le indagini patrimoniali effettuate dal reparto del ROS era stato possibile riscontrare che i fratelli VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 si erano spesso serviti dei figli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio per intestare loro società e immobili, tra cui il negozio sito a Montecchio, foglio 17, particella 381, acquistato il 14 dicembre 2005.

Nelle precedenti udienze, in specie in quella del 19.1.17 il Maresciallo D' AGOSTINO aveva già riferito in merito all'immobile in questione (adibito a bar e sito in via Vittorio Veneto a Montecchio Emilia, numero 13/A) e ai diversi passaggi di proprietà e di gestione che avrebbero caratterizzato lo stesso. Quanto riferito dal teste ha messo in evidenza da un lato, il rapporto esistente tra i fratelli BOLOGNINO, Michele e Francesco, e VERTINELLI Palmo e, dall'altro, il fatto che l'intestazione dell'immobile in questione a nome di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 sarebbe stata, in realtà, fittizia. Prova sarebbero le svariate lettere che Spallanzani Giuseppe avrebbe inviato tramite il suo legale per ottenere la restituzione degli arredi del bar di sua proprietà destinate non al VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (in qualità di proprietario del bar) ma all'IMPRESA VERTINELLI COSTRUZIONI GENERALI, la cui gestione era riconducibile al padre VERTINELLI Palmo:

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Per capire sinteticamente quello che abbiamo fatto, vi dico solo che BOLOGNINO aveva riferito che dopo il 2006, quando il fratello Francesco esce dal carcere, avevano preso in gestione questo bar insieme a BARNAT Ewa Boguslawa, che poi sposa BOLOGNINO Francesco. All'inizio il bar era gestito anche da un'altra ragazza e poi vi era stata, sostanzialmente, la proposta di VERTINELLI Palmo di rilevare lui il bar e a BOLOGNINO dare la gestione del Mille Fiori. Quindi, sulla base di queste righe, noi facciamo degli accertamenti per verificare se è vero quello che ci ha detto. Eseguiamo questi accertamenti e, a conferma di quanto ci dice BOLOGNINO, scopriamo innanzitutto la localizzazione di questo bar: questo bar viene individuato effettivamente a Montecchio Emilia, in via Vittorio Veneto, numero 13/A, nei pressi dell'agenzia immobiliare Tecnocasa. Sono vicini questi due uffici. Poi BOLOGNINO Francesco e la moglie BARNAT Ewa Boguslawa sono risultati titolari di imprese e di quote societarie, e le siamo andati a vedere per cercare quello che ci interessava. In particolare, BOLOGNINO Francesco aveva anche un'impresa individuale omonima che aveva iniziato nel 2007, ma aveva attività in generale di lavori di costruzioni edili. Però, insieme a BARNAT Ewa Boguslawa, era stato socio in una società che alla fine di tutto viene denominata ACHILLI SIMONA & C. S.n.c. di Achilli Simona, che sarebbe la denominazione attuale, con sede a Montecchio Emilia, in via Vittorio Veneto. Però in realtà quest'impresa all'inizio, essendo una S.n.c., nei vari passaggi di proprietà, aveva assunto varie denominazioni. Adesso le andiamo a vedere. Questa società

svolgeva l'attività di bar dal 14 giugno del 2007, praticamente era il bar di nostro interesse. Questa società ha avuto varie vicissitudini legate anche al BOLOGNINO. In effetti vediamo che l'impresa era stata costituita all'inizio, il 21 giugno 2006, da BARNAT Ewa Boguslawa e da Tutuc Cristina, che è un'altra ragazza rumena. In effetti BOLOGNINO aveva detto che all'inizio all'interno di questo bar c'erano due ragazze straniere. La società in effetti si chiamava all'inizio EWA E CRISTINA di Ewa BARNAT & C. S.n.c. Tra parentesi, Tutuc Cristina per un certo periodo, tra il 2010 e il 2011, sarà anche socia accomandante nell'impresa BAR TANGENZIALE NORD EST S.a.s. di Giuseppe VERTINELLI classe '86, dove c'è un altro capo d'imputazione. In questa S.n.c., quella del bar, anche BOLOGNINO Francesco aveva rivestito la carica di socio Amministratore con una quota di 2.500 euro dal 19 febbraio 2007, quando aveva acquistato le quote da Tutuc. Tutuc esce, entra BOLOGNINO Francesco. Quindi facciamo risalire a questo il periodo di cui ci parla BOLOGNINO. E la società era stata rinominata in FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c. Con atto poi del 29 maggio 2007, BARNAT aveva poi riacquistato interamente le quote e vi erano state altre cessioni. Sostanzialmente, BOLOGNINO Francesco era sostituito dal padre Domenico, classe '46, quindi il padre di Michele e Francesco, che il 17/10/2007 acquista una percentuale di 500 euro del valore nominale delle quote pari al 10% di questa società. La società, però, non cambia nome, non diventa tipo "DOMENICO E EWA", ma rimane FRANCO E EWA di BARNAT Ewa Boguslawa & C., cambia solamente la dizione finale. Il 17/1/2008 sia la BARNAT che BOLOGNINO Domenico classe '46 escono dall'assetto sociale, venendo sostituiti da Schianchi Roberta, che diventa socia Amministratore con una quota di 2.000 euro, che peraltro patteggia la sua pena davanti al GUP di Bologna, e Achilli Simona, anch'essa socia Amministratore con una quota di 3.000 euro. La società viene rinominata in ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona & C. S.n.c. Il 20/10/2008, circa dieci mesi dopo, entra in società BOLOGNINO Domenico classe '90, il figlio di Michele, con una quota di 3.000 euro acquistata dalla signora Schianchi. La società viene rinominata ACHILLI SIMONA & C. S.n.c. di Achilli Simona. BOLOGNINO Domenico classe '90 sarà poi nominato liquidatore con atto del 26/1/2010 e la società è stata poi cancellata il 27 gennaio 2011. Sempre in merito a questo bar, per trovare riscontro sempre alle dichiarazioni di BOLOGNINO, verifichiamo che BOLOGNINO Francesco, che peraltro in banca dati dell'amministrazione penitenziaria risulta essere stato effettivamente scarcerato nel periodo di interesse, in effetti esce dalla casa circondariale di Voghera il 6/11/2006, era stato arrestato nel 2001 e il 9 maggio 2008 viene nuovamente tratto in arresto, e questo sulla base di quello che dice BOLOGNINO: Quando mio fratello esce, prendiamo il bar. Dicevo, proprio dall'analisi dei redditi percepiti sia da BOLOGNINO Francesco che da BARNAT Ewa Boguslawa troviamo che tra il 2006 e il 2007 percepiscono alcune somme di denaro, proprio redditi percepiti (non è proprio un modello unico di 730, sono i redditi che percepiscono) e li percepiscono da Spallanzani Giuseppe, che è una ditta di commercio all'ingrosso di caffè. Quindi riteniamo che siano delle somme che hanno percepito da Spallanzani, come di solito succede, cioè i fornitori di caffè pagano anche il bar, sovvenzionano, e poi dopo il bar è costretto a prendere il caffè. Quindi probabilmente è riferito proprio a queste somme, perché sono piccole somme. Infatti BOLOGNINO Francesco nel 2006 prende 674 euro lordi, nel 2007 2.903; la BARNAT nel 2006 2.646 euro e nel 2007 si parla di circa 3.000 euro e rotti, sempre lordi. Ora, Spallanzani Giuseppe (abbiamo potuto verificare presso

la banca dati della Camera di Commercio), con atto del 28 marzo 2007, aveva ceduto in affitto proprio alla società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c., poi rinominato con l'altro nome, il ramo d'azienda inerente proprio il bar sito a Montecchio Emilia, in 89 decies, numero 13. Sostanzialmente, Spallanzani era proprietario solo della licenza del bar, perché i muri, la proprietà dei muri a un certo punto passa nelle mani di VERTINELLI Giuseppe, il figlio di Palmo. Noi andremo a sentire Spallanzani, quello che ha da dire, ma soprattutto, in relazione a quello che ci dice, proprio per trovare conforto alle sue dichiarazioni, gli chiediamo soprattutto la documentazione per verificare l'attendibilità di quello che ci aveva detto. Lui, sostanzialmente, ci consegna: la copia del contratto di affitto di ramo d'azienda commerciale, datato 28 marzo 2007, relativo al bar, stipulato tra Spallanzani e FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c. nella persona di BARNAT Ewa Boguslawa e BOLOGNINO Francesco. Il canone era di 1.800 euro più Iva; poi la copia della comunicazione sottoscritta da Spallanzani il 9/9/2009, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale riferita proprio al contratto d'affitto stipulato con questa società, la FRANCO E EWA, che nel corso della gestione aveva mutato nome in ACHILLI SIMONA & C. S.n.c.; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallanzani Giuseppe alla società ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona, con decorrenza dal 29 marzo 2009, in cui gli comunicava la disdetta del contratto d'affitto in relazione anche a dei mancati pagamenti del canone d'affitto; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallanzani Giuseppe al Comune di Montecchio Emilia...

P. – Giuseppe.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – (Giuseppe, scusi) ...al Comune di Montecchio Emilia, datata 7/7/209, con la quale era comunicata la disdetta del contratto di affitto del bar nei confronti della società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco; poi copia della comunicazione datata (e questo è importante) il 22 aprile 2010. Questa lettera è importante ai fini della riconducibilità dell'effettiva proprietà dell'immobile dov'è sito il bar, perché la lettera è inviata dall'Avvocato Morani Gino, legale di Spallanzani Giuseppe, e diretta non a VERTINELLI Giuseppe, che teoricamente era il proprietario dei muri della casa, quindi per noi fittizio intestatario degli immobili, come indicato nel capo 89 decies, ma era inviata all'IMPRESA VERTINELLI, riconducibile al padre Palmo. Nonché questa lettera era indirizzata anche alla Tecnocasa di Montecchio Emilia, in particolare al signor Pilastri Raniero, che stava sostanzialmente, tramite la Tecnocasa, acquistando l'immobile, i muri. Missiva attestante, tra l'altro, la richiesta di restituzione degli arredi del bar di proprietà del medesimo Spallanzani. Che era successo? Che, praticamente, gli arredi del bar erano suoi e con quella lettera stava richiedendo che gli fossero restituiti. Allegate a questa comunicazione, ci sono altre comunicazioni sempre del legale, dirette soprattutto a Spallanzani, datate 12 maggio 2010, 18 maggio 2010, 30 giugno 2010, 9 luglio 2010, 2 settembre 2010 e 3/12/2010, nelle quali, sostanzialmente, erano inviati, sempre dal predetto legale, gli aggiornamenti sulla vicenda di questa... soprattutto su questa restituzione di questi arredi. Per quanto riguarda la formale proprietà degli immobili, dagli accertamenti che noi facciamo presso la banca dati SISTER, la banca dati delle conservatorie immobiliari (e chiudiamo tutto questo discorso), accertiamo che l'immobile inerente il bar di via Veneto a Montecchio Emilia è classificato C1, iscritto nel catasto del Comune di Montecchio Emilia al foglio 17, particella 381 sub 3, ed ha subito (al catasto, sono i dati del catasto, questi) le

seguenti compravendite: il 21 luglio del 1986 proprietario dell'immobile era l'IMMOBILIARE DOMINO S.r.l., con sede a Montecchio Emilia, che aveva la proprietà completa del bene; il 17/7/1989 la proprietà passa all'azienda agricola VAL D'ENZA S.r.l., che il 14/12/2005 vende a VERTINELLI Giuseppe, nato a Crotone il 13/12/1986, figlio di Palmo; il 21/12/2009 l'immobile diviene di proprietà di Pilastri Francesco, nato a Reggio Emilia il 3/7/1976, e di Pilastri Raniero, nato a Reggio Emilia il 20 agosto 1945. Una delle lettere di Spallanzani era diretta a Ranero, quello del 1945. Dai dati del registro, per quello che ci interessa, evidenzio solamente che il 14/12/2005 VERTINELLI Giuseppe classe '86 aveva acquistato l'immobile al valore di 75.600 euro e l'aveva rivenduto a 90.000 euro, ma su questi dati sicuramente sarà più preciso il ROS, che ha analizzato tutto la.. ha fatto tutte le schede patrimoniali.

All'udienza del 19.1.17 è stato sentito il teste Spallanzani Giuseppe, in quanto proprietario, per diverso tempo, della licenza del bar sito in Via Vittorio Venero, numero 13/A a Montecchio Emilia. Stante le precarie condizioni fisiche del teste, si è proceduto alla lettura, quale contestazione in aiuto alla memoria, delle dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri di Modena il 13.6.2015 chiedendo conferma di quanto letto. Il teste le ha confermate pienamente salvo qualche vuoto di memoria. Il teste ha riferito di non avere mai gestito personalmente il bar, ma di avere sempre stipulato contratti di affitto nei confronti di terze persone. Sono stati ricostruiti i vari passaggi di proprietà inerenti il bar fino al 2006/2007, quando fu VERTINELLI Giuseppe cl.1986, figlio di VERTINELLI Palmo, ad acquisirla, mantenendo per sè la sola licenza. Spallanzani Giuseppe ha confermato, come in precedenza già dichiarato, di aver sempre avuto come referente VERTINELLI Palmo, e di aver incontrato il figlio VERTINELLI Giuseppe cl.1986 solo casualmente al bar. Il teste ha confermato, inoltre, di aver cercato tramite il suo legale di contattare VERTINELLI Palmo perché gli venissero restituiti gli arredi del bar nel momento in cui era stata ceduta la proprietà dei muri dell' immobile.

Si riportano le parti ritenute rilevanti del verbale:

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)– Un'altra domanda: quando il suo Avvocato scrive ai VERTINELLI per questi arredi che lei stava perdendo, scrive alla spettab[illegible]– IMPRESA VERTINELLI COSTRUZIONI GENERALI, non scrive al figlio di VERTINELLI, al ragazzo di 20-25 anni. Lei con chi ha avuto a che fare in tutta questa vicenda? DICH. SPALLANZANI G. – Soprattutto con il padre, perché l'ho saputo dopo che . Il padre mi ha detto: Guardo che i muri li ho intestati... perché io ci ho parlato, li ha intestati al figlio. Praticamente, l'ho saputo in quel momento lì. VERTINELLI è stato anche abbastanza corretto, perché gli ho detto: Scusatemi, avete venduto i muri, l'azienda...

DIFESA (Avv. Corradi Cervi)

<<Presidente, noi non capiamo nulla>>.

Il testimone dichiara:

<<Lui mi ha risposto correttamente dicendo: Io ho venduto i muri e non l'azienda. Allora come la mettiamo questa partita qua? Ecco il discorso che dopo io con l'Avvocato ho cercato di indagare, indagare quelle cose lì. Però, insomma... Poi la cosa è finita lì>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Va bene, non ho altre domande>>.

[...]
DIFESA (Avv. Corradi Cervi)
AVV. DIF. CORRADI CERVI – Buongiorno, signor Spallanzani. Senta, le chiedo, per cortesia, di ripetermi la risposta che ha dato al Pubblico Ministero in merito alla questione di aver mandato, una volta concluso il rapporto con l'VERTINELLI, di aver mandato la lettera per la questione dei mobili alla società IMPRESA VERTINELLI: come mai? Io ero in fondo e non ho sentito; se mi può ripetere.
DICH. SPALLANZANI G – Io non ho più avuto nessun rapporto, chiuso.
AVV. DIF. CORRADI CERVI – Sì, ma poi lei ha mandato una lettera. Il suo Avvocato ha mandato una lettera.
DICH. SPALLANZANI G. – Quando abbiamo ...(incomprensibile)... io avevo il mio Avvocato, anche perché io per quelle cose lì...
AVV. DIF. CORRADI CERVI – Ma perché la manda a IMPRESA VERTINELLI o non la manda...? Perché la manda a IMPRESA VERTINELLI? Lei ha dato una risposta al Pubblico Ministero prima: me la può ripetere?
DICH. SPALLANZANI G. – Alla ditta VERTINELLI perché VERTINELLI mi ha detto: Il bar è intestato a mio figlio. A questo punto qua io con il mio Avvocato abbiamo fatto il resoconto della situazione: Guarda, qua andiamo contro a dei muri, è meglio mollare tutto e non se ne parla più. Basta. Fine.
AVV. DIF. CORRADI CERVI – Lei, nella lettura che ha fatto il Pubblico Ministero del verbale delle sommarie informazioni, dice di aver incontrato in più occasioni il figlio di Palmo VERTINELLI.
DICH. SPALLANZANI G. – Sì. Io l'ho visto una volta.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<In due occasioni>>.
DIFESA (Avv. Corradi Cervi)
AVV. DIF. CORRADI CERVI – In due occasioni.
DICH. SPALLANZANI G. – Una volta o due nel bar, basta
AVV. DIF. CORRADI CERVI – E per quali motivi?
DICH. SPALLANZANI G. – Non per appuntamento. Così, casualmente. Mi ha detto: Io sono il figlio. Io non sapevo neanche ...(incomprensibile)... Poi non mi sono mai più interessato.
[...]
PRESIDENTE
P. – Senta, signor Spallanzani, posso chiederle se c'è un motivo per cui lei ha ritenuto di non richiedere i soldi a VERTINELLI? Perché ha deciso di lasciar perdere tutto, di rinunciare e di perdere tutti questi soldi? DICH. SPALLANZANI G. – Perché dalla mia impressione la cosa non mi piaceva. Io parlo chiaro. P. – Non le piaceva cosa? DICH. SPALLANZANI G. – Cioè tutto insieme... Io ho avuto qualche sofflata, sembra che ci sia qualche ...(incomprensibile)... in giro, e allora per il momento... poco più, poco meno, secondo me... P. – Sia più chiaro, più preciso, se può. DICH. SPALLANZANI G – Il mio Avvocato mi ha detto: Guarda, c'è tutta questa gente ...(incomprensibile)... Milano, Bologna, Verona; tu, guarda, fai come vuoi, se vuoi andare avanti... ma io ti consiglio... P. – Chi era il suo Avvocato? DICH. SPALLANZANI G. – Purtroppo è deceduto, era l'Avvocato Morani. P. –

Le dissero, in sostanza, che... DICH. SPALLANZANI G. – E allora io ...(incomprensibile).. poi non mi sono più interessato di niente. P. – Quindi cosa le disse esattamente? Il motivo per lasciare perdere quale fu? Che non erano...? DICH. SPALLANZANI G. – Lascia perdere, andiamo contro dei muri che, secondo me.., P. – .."andiamo"...? DICH. SPALLANZANI G. – Andiamo a creare dei processi, mica processi, che io non sono convinto che tu li possa (incomprensibile)... fuori. P. – Lei ha avuto timore, un qualche timore? DICH. SPALLANZANI G. – Cioè, nessuno mi ha ricattato, nessuno... Questo qua lo posso dire tranquillamente. P. – Però...? DICH. SPALLANZANI G. – Anzi, quando io ho chiamato VERTINELLI: Guardi che, avendo ..(incomprensibile)... Se vuoi, io sono disposto a venire anche a testimoniare, se vuoi fare una causa. Onestamente, me l'ha detto, non è che... .. (Incomprensibile)... quella cosa lì me la disse. Però io ho preferito... P. – Va bene. Può andare, grazie. Può andare, signor Spallanzani. Grazie di essere venuto.

4.15. CAPO 89*undecies*

Intestazione fittizia della società Bar Tangenziale Nord Est s.a.s. di VERTINELLI Giuseppe & C.

In ordine al presente capo di imputazione, ha innanzitutto riferito il Maresciallo Pico Emanuele all'udienza del 24.1.2017 che ha descritto la compagine sociale e la sua evoluzione ed ha evidenziato, ancora una volta, come le indagini economiche-patrimoniali svolte dal ROS, avevano evidenziato l'impossibilità per VERTINELLI Giuseppe classe 1986 di costituire la società a causa della mancanza di risorse economiche adeguate

Di seguito si riporta un estratto del verbale di udienza:

"(...)

P. – BAR TANGENZIALE NORD EST, sì. E' il capo...

P. M. – ...undecies.

P. – ...undecies.

MAR. C. PICO E. – Si tratta di una società di persone inizialmente fondata da VERTINELLI Giuseppe, il figlio di Palmo VERTINELLI, insieme ad altri tre soci, che sono Paglia Jaures, Isak Camelia Violeta, Talarico Domenico e Turtuc Cristina. Fra il momento della costituzione della società e il settembre del 2014 ci sono state delle compravendite di quote, per cui a settembre del 2014 Giuseppe VERTINELLI ne rimane unico socio. Ovviamente, anche in questo caso andiamo a verificare la disponibilità economica del figlio di Palmo VERTINELLI e non aveva disponibilità né per il 2007 né per il 2008 né per nessun anno al momento della costituzione. I commercialisti sono sempre i noti commercialisti. Nel 2019 Giuseppe VERTINELLI nel conto scalare evidenziava una passività di cinquecentomila euro e oltre. Anche in questo caso l'azienda è intestata al 100% al figlio dell'imputato, di Palmo VERTINELLI, per cui vige la presunzione ex lege che, trattandosi di un parente, tra l'altro residente con lui, c'è poco da dire".

La perizia contabile, dal canto suo, ha invece indicato come astrattamente VERTINELLI Giuseppe, pur nella sua modesta capacità reddituale possa avere acquistato le quote societarie. Tuttavia ha evidenziato alcuni tratti di interesse:

1) Con riferimento agli elementi di interesse, gli scriventi hanno altresì analizzato l'unico conto corrente bancario intestato alla società Bar Tangenziale Nord Est Sas di VERTINELLI Giuseppe & C., acceso il 15/12/2010 e movimentazioni disponibili agli scriventi fino alla data del 30/06/2015, all'interno del quale sono state identificate alcune transazioni che, potenzialmente, evidenzierebbero una qualche ingerenza nella gestione della società da parte di VERTINELLI Palmo. In particolare, si evidenziano nr. 4 disposizioni di accredito sul conto in esame per complessivi Euro 6.480, disposte da BRAMANTE Antonietta e VERTINELLI Palmo, circostanza sicuramente anomala in quanto sarebbero state "plausibili" disposizioni di accredito emesse a favore di VERTINELLI Giuseppe, persona fisica, piuttosto che a favore del Bar Tangenziale Nord Est Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.

2) all'atto della sottoscrizione del contratto di affitto con Energy Rete Srl, VERTINELLI Giuseppe cl. 86 abbia consegnato al locatore una fideiussione bancaria di Euro 30.000 a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni; attese le modeste capacità reddituali dell'asserito socio fittizio sarebbe di particolare interesse comprendere le modalità con le quali tale fideiussione è stata richiesta dal VERTINELLI e gli oneri ad essa connessi, tuttavia, la documentazione disponibile non consente di effettuare tale approfondimento.

Sul tema ha riferito anche l'Amministratore giudiziario Federica Zaniboni, la quale ha indicato come all'interno del bar lavoravano, non come dipendenti, VERTINELLI Giuseppe e BRAMANTE Antonietta (cfr. udienza 31.1.2017) : *AVV. DIF. CORRADI CERVI – Cambiando completamente argomento, nello specifico il BAR TANGENZIALE, i muri, la proprietà di chi era? Era dei VERTINELLI? DICH. ZANIBONI F. – Me l'ha chiesto l'Avvocato Battaglini. AVV. DIF. CORRADI CERVI – Glielo ripeto per... DICH. ZANIBONI F. – Era in affitto d'azienda, in affitto dell'immobile dalla ENERGY GROUP. AVV. DIF. CORRADI CERVI – Glielo chiedevo per fare poi un discorso su questo punto. Chi erano le persone addette all'attività di questo bar prima della sua gestione? Chi erano? DICH. ZANIBONI F. – Quando sono arrivato io? AVV. DIF. CORRADI CERVI – Prima chi erano? Chi le risultavano*
essere? DICH. ZANIBONI F. – Io prima non c'ero, Avvocato. Io c'ero il giorno che ho fatto l'immissione in possesso. AVV. DIF. CORRADI CERVI – Non le risultava chi fossero gli addetti? DICH. ZANIBONI F. – Adesso non ricordo da quando non c'erano dipendenti, ma da un tot non c'erano dipendenti, mi pare di ricordare. AVV. DIF. CORRADI CERVI – Ecco, allora le faccio questa contestazione, perché lei, a pagina 5 della prima relazione, indica Giuseppe VERTINELLI classe '86 e Antonietta BRAMANTE come le persone addette all'attività del bar. DICH. ZANIBONI F. – Bene, allora gliela faccio io una contestazione... AVV. DIF. CORRADI CERVI – No, lei non può farmi contestazioni. DICH. ZANIBONI F. – Ho capito, ma non erano dipendenti. Non erano dipendenti. AVV. DIF. CORRADI CERVI – Le persone addette. PRESIDENTE P. – A lei risultava che la gestione del bar prima del sequestro fosse in capo a qualcuno? DICH. ZANIBONI F. – Io ho detto: al momento del sequestro (prima non lo so), nel momento in cui ho fatto l'esecuzione del sequestro, quindi l'immissione in possesso, le uniche persone che erano occupate nel bar erano BRAMANTE Antonietta e Giuseppe VERTINELLI '86, che non erano dipendenti, però. P. – Ma lei li ha trovati nel bar? DICH. ZANIBONI F. – Sì.

4.16. CAPO 89 duodecies

Intestazione fittizia di Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l.

Dagli accertamenti contabili svolti dai periti nominati da Tribunale e dalla testimonianza del Maresciallo Pico (udienza 26.1.2017) si evince che il Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l. viene fondato il 6.4.2007. Le vicende societarie di tale Consorzio diventano rilevanti per il processo il 13.12.2013, quando entrano nella compagine sociale Opera s.r.l. - costituita da RUGGIERO Alessandro (figlio di Ruggiero Salvatore e GRANDE ARACRI Agata, cugina di primo grado di G.A. Nicolino) e BRUGNANO Giuseppe (figlio di Brugnano Antonio e VERTINELLI Caterina, sorella di Palmo e Giuseppe cl. '62) - e la società FOGGIA DOMENICO di Foggia Domenico (marito di VERTINELLI Elena, altra sorella di Palmo e Giuseppe cl. '62). Opera s.r.l. acquista da CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI una quota di partecipazione del valore di 4.500 euro, mentre FOGGIA DOMENICO acquista da Opere edili s.r.l. una quota del valore di 3.000 euro.

Il 13.12.2013, quindi, la compagine sociale risulta così formata (cfr.. Mar. Pico, Verbale Ud. 26.1.2017 e perizia):

- CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI di Curcio Francesco e Sertori Sabina con il 26,15%;
- Opere Edili s.r.l. di Curcio Luca (figlio di Curcio Francesco e Sertori Sabina) con l'11,98%;
C Lavori con 11,98%,
- Opera s.r.l. di Ruggiero Alessandro con il 37,92%
FOGGIA DOMENICO con l'11,98%.

Già dal 13.12.2013 erano dunque emersi elementi che evidenziavano una promiscuità fra GECOVAL e il gruppo VERTINELLI e facevano ipotizzare che la società Opera s.r.l. fosse soggetta al controllo dei VERTINELLI. Ed invero, secondo le dichiarazioni del Maresciallo Pico e dell'Amministratore giudiziario Zaniboni la quota che Opera S.r.l. ha acquistato da CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI veniva pagata da TOP SERVICE (infatti nei bilanci di OPERA tale operazione non risulta, mentre risulta dall'estratto conto di TOP SERVICE). Le tempistiche sarebbero molto importanti, in quanto l'8.2.2012 IMPRESA VERTINELLI veniva colpita dall'interdittiva antimafia del Prefetto di Reggio Emilia; il 7.8.2012 veniva costituita Opera S.r.l.: il 21.2.2013 – cioè prima che l'interdittiva antimafia di IMPRESA VERTINELLI diventasse definitiva – si aveva la cessione di un ramo d'azienda da IMPRESA VERTINELLI a Opera S.r.l.; il 13.12.2013 Opera S.r.l. entrava nel Consorzio GECOVAL grazie al pagamento da parte di TOP SERVICE: "*DICH. ZANIBONI F. – OPERA, dicevo, acquista il 30% del capitale sociale per 4.500 euro dalla CMT. Il pagamento, come avevo evidenziato l'altra volta, viene effettuato direttamente dalla TOP SERVICE, come si evince dall'estratto conto della TOP SERVICE. A riprova, infatti, ho verificato nella contabilità di OPERA, non viene mai registrato l'acquisto di queste quote*" (cfr. teste Zaniboni, verbale udienza 31.01.2017, p. 48).

Altro elemento da notare è che il 13.12.2013, data dell'ingresso di Opera e Foggia Domenico in GECOVAL, Palmo VERTINELLI veniva assunto come dipendente del consorzio, consorzio che, nonostante l'alto numero di lavori, aveva solo un'altra dipendente, Sertori Sabina, moglie di Curcio Francesco.

Dieci giorni dopo l'entrata in GECOVAL di OPERA S.r.l. e Foggia Domenico, il 23.12.2013, venivano istituite una unità locale del Consorzio a Parma, presso la sede di Opera, che coincideva con l'abitazione di Frassani Claudio (figura che compare più volte nelle vicende legate ai VERTINELLI – cfr. Mar. D'agostino, Verbale. 19.1.2017, p. 151, nonché Maresciallo Pico, verbale 24.1.2017, p. 204 -), ed una unità locale a Crotone, coincidente con l'unità locale di Opera.

Altro elemento di valutazione importante nella vita del consorzio è quello riferito dalla teste Zaniboni (vedi sopra) e ribadito anche dal Maresciallo Pico: *"In data 26 marzo 2014 il consorzio delibera poi un aumento di capitale, un aumento scindibile che dev'essere eseguito entro un anno dalla delibera. OPERA versa immediatamente 5.000 euro e, come avevo detto l'altra volta, nella scorsa udienza, questi 5.000, la provvista per il pagamento di questi 5.000 euro viene fornita dalla TOP SERVICE, cioè TOP SERVICE versa 5.000 euro sul conto corrente MPS presso Cirò Marina della OPERA e la OPERA provvede al pagamento di una prima e piccola tranche di aumento del capitale"* (cfr. verbale udienza 31.01.2017, p. 48, e verbale udienza 26.1.2017, pp. 144 e Maresciallo Pico, Verbale Ud. 26.1.2017, pp. 27 ss.).

In altri termini i testi hanno riferito di due operazioni particolari:

- l'aumento di capitale sociale di GECOVAL di Euro 20.000 effettuato per estromettere il socio Opera S.r.l dalla gestione della società in esame, in quanto sottoposto a sequestro e affidato alla gestione dell' Amministratore giudiziario;
- la provenienza da TOP SERVICE della provvista finanziaria di OPERA Srl per l'acquisto delle quote del Consorzio.

Questo aumento di capitale era stato fatto senza una formale delibera e non era stato adempiuto fino al 22.1.2015, quando CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI aveva conferito 20.000 euro, depositandoli sul conto della Banca Sella. Il giorno successivo, però, i 20.000 euro erano tornati a CMT, senza alcuna causale indicata e in totale assenza di fatture che potessero giustificare l'operazione. Quest'ultima risultava ancora più anomala proprio per la data in cui era stata effettuata, in quanto il 21.1.2015 era stato disposto il sequestro di IMPRESA VERTINELLI, EDILIZIA VERTINELLI e OPERA s.r.l.: l'aumento di capitale, deliberato informalmente e mai attuato, si aveva il giorno successivo al sequestro delle società dei VERTINELLI, appunto, al fine di estromettere dal Consorzio la società Opera.

Ulteriori elementi da cui emerge la promiscuità del Consorzio GECOVAL con il gruppo VERTINELLI vengono riportati sempre dai testimoni Maresciallo Pico e Zaniboni.

Il primo ha riferito che la commercialista del consorzio GECOVAL, è *"Gioffrè Teresa, che è socia con Sestito della S&G PARTNERS. Quindi i commercialisti di GECOVAL sono Gioffrè Teresa e Sestito Angelo, e loro sono anche i consulenti di parte nella misura di prevenzione a carico di Palmo VERTINELLI"* (cfr. Verbale udienza 26.1.2017, p. 27).

La seconda, dal canto suo, ha spiegato che dopo l'estromissione di Opera dal Consorzio, avvenuta il 23.3.2015 in una assemblea alla quale avevano presenziato Curcio Francesco, Curcio Luca, Sertori Sabina e Foggia Domenico, aveva cercato di avere accesso alla documentazione contabile, senza successo: *"presso il consorzio non c'era nessun documento, assolutamente nessun documento, e mi hanno detto che i documenti contabili erano tutti presso il commercialista che curava la tenuta della contabilità. La commercialista è la dottoressa Gioffrè, che ha lo studio a Roma. Ho fatto più richieste, ho fatto la richiesta*

direttamente alla dottoressa Gioffrè, che in un primo momento mi ha detto di avere un malfunzionamento al sistema informatico che non permetteva la stampa in pdf. Non ho più avuto la possibilità di accedere ai documenti, nonostante mie ripetute richieste, e ho verificato dalla visura camerale che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2013" (vd. Verbale Ud. 31.01.2017, p. 52).

Ulteriori elementi di promiscuità fra le società del consorzio GECOVAL e le società del gruppo VERTINELLI, emergono dalle dichiarazioni dell'Amministratore Giudiziario (e dalla relazione del 3.8.2015) in cui essa evidenzia l'esistenza di pagamenti da parte di società del gruppo VERTINELLI - non solo partecipi del Consorzio GECOVAL, ma anche formalmente del tutto estranee - di fatture intestate al Consorzio stesso o a società che vi partecipano: "*Poi ci sono pagamenti di fatture intestate al CONSORZIO GECOVAL pagate da OPERA, fatture intestata OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLI, peraltro per lavorazioni e per lavori effettuati in Valle d'Aosta, la fattura GECOVAL pagata da IMPRESA VERTINELLI e fattura di OPERE EDILI pagata da IMPRESA VERTINELLI*" (cfr. verbale Ud. del 26.01.2017, p. 157); "*Poi ci sono altre fatture che sono intestate al consorzio, ma vengono pagate da OPERA. E fatture addirittura di OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLI, fatture pagate da IMPRESA VERTINELLI che sono indubbiamente di OPERA, perché faimo riferimento: a un noleggio di una piattaforma in un cantiere del palaghiaccio di Courmayeur e una fattura unica per la fornitura di materiali, per la quale esiste anche attestazione del geometra Frassani, che dichiara che il pagamento effettuato da IMPRESA VERTINELLI deve intendersi fatto per conto di OPERA; fattura del notaio Riccardo Proto intestata ad OPERA, ma pagata da IMPRESA VERTINELLI, fattura Impieri Vincenzo e SOARINA S.p.A., sempre intestate ad OPERA, ma saldate da IMPRESA VERTINELLI, una fattura di GECOVAL pagata da IMPRESA VERTINELLI (era la fattura intestata al CONSORZIO GECOVAL emessa dal notaio Proto per la redazione di un verbale del consorzio); e una fattura di OPERE EDILI addirittura, di Curcio Luca, pagata da IMPRESA VERTINELLI. Il capitale di OPERE EDILI è interamente di proprietà di Curcio Luca, che ne è anche Amministratore unico. Curcio Luca è presidente del CONSORZIO STABILE GECOVAL dal 26 marzo, quindi stessa data in cui hanno deliberato l'aumento del capitale, figlio di Curcio Francesco e di Sertori Sabrina, e risulta che è stato effettuato un bonifico da IMPRESA VERTINELLI il 6 ottobre del 2014, 3.172 euro, necessario per il pagamento di un primo acconto di una fattura che era intestata invece a OPERE EDILI. Dicevo che non si comprendeva il motivo per il quale IMPRESA VERTINELLI avesse pagato una fattura intestata a OPERE EDILI del consorzio per una fattura relativa a un cantiere a Cogne, quindi evidentemente in Valle d'Aosta*" (vd. Verbale Ud. del 31.01.2017, pp. 55 ss.).

Durante il sequestro presso la sede di GECOVAL, sono poi trovate buste paga dei dipendenti di TOP SERVICE con l'indicazione di dati relativi a IMPRESA VERTINELLI (cfr. verbale udienza 26.1.2017, pp. 31 ss.).

Il Maresciallo D'agostino, nel corso della sua testimonianza ha riportato numerose intercettazioni dalle quali emergerebbe una sostanziale sottomissione del cognato FOGGIA Domenico nei confronti dei fratelli VERTINELLI: dalla telefonata n. 14028 RIT 119/2011, del 16.08.2011 risulta che VERTINELLI Palmo propone a Foggia Domenico un lavoro in cui VERTINELLI non deve figurare, ma Foggia deve agire come prestanome. (vd. Verbale Ud.

19.01.2017, p. 143). VERTINELLI contatta più volte Foggia per dirgli di provare a vincere determinati appalti (cfr. Verbale Ud. 19.01.2017, pp. 141-142): prog. 241 RIT 119/2011; n. 729 RIT 119/2011; n. 828 RIT 119/2011; n. 6646 RIT 119/2011; n.7090 RIT 119/2011; n. 7890 RIT 119/2011; n. 8065 RIT 119/2011; n. 8108 RIT 119/2011
VERTINELLI, inoltre, discute con Foggia di lavori già in corso (vd. Verbale Ud 19.01.2017, p. 142): n. 8448 RIT 119/2011; n. 8867 RIT 119/2011; n. 10324 RIT 119/2011.
VERTINELLI esorta Foggia a preparare una lista per le votazioni inerenti le amministrative del 15 e 16 maggio 2011 (vd. Verbale Ud. 19.01.2017, pp. 140-141): n. 4670 RIT 119/2011 del 20.04.2011.

Il Mar D'agostino ha riportato un ulteriore elemento da cui emergerebbe il legame dei VERTINELLI con le società interne al gruppo GECOVAL: durante la latitanza, Palmo VERTINELLI aveva utilizzato un'auto intestata alla società Opere edili S.r.l. di Curcio Luca, un'Audi A6 targata CY675YF. Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, è l'auto con cui VERTINELLI Palmo si era recato in Calabria in occasione dell'operazione *AEMILIA* del 21.1. 2015: "*P. M. – Ma questa macchina non è rimasta nelle zone di Reggio Emilia perché si è rotta. Quella macchina è andata a Roma, poi ha proseguito per la Calabria ed è stata la macchina utilizzata da Palmo VERTINELLI durante la latitanza*", (Verbale Ud. 31.01.2017, p. 147); secondo l'accusa, sostenuta anche sulla base delle intercettazioni, VERTINELLI Palmo si era messo d'accordo il 24 gennaio con Curcio Francesco, prima di mettersi in viaggio tra il 26 e il 27: *MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – (..) Sulla GECOVAL e la sua riconducibilità ai VERTINELLI va aggiunto inoltre un altro elemento sicuramente importante, che è: il 28 gennaio 2015, sempre nel corso dell'esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, che noi eseguiamo nell'ambito dell'operazione "AEMILIA", il mio reparto aveva come... uno degli obiettivi da catturare, da prendere era proprio VERTINELLI Palmo, il quale, sostanzialmente, si sottrae alla cattura. E questo perché il giorno precedente, ovvero il 27 gennaio del 2015, era sceso a Crotone, facendo poi perdere le proprie tracce, evidentemente avvisato, venuto a conoscenza di quello che stava accadendo in Emilia, tant'è che poi noi la notte facciamo pure le perquisizioni nella sua abitazione, arrestiamo il fratello e così via, rimanendo latitante per circa due settimane, facendo perdere completamente le proprie tracce. Noi facciamo ulteriori perquisizioni, interessiamo anche giù, vengono effettuati dei controlli giù, ma non troviamo traccia di dove si trovi VERTINELLI Palmo. Fino a quando poi a un certo punto decide lui di costituirsi, e lo fa, tramite il suo Avvocato, il successivo 14 febbraio 2015 a Bologna, quando si presenta presso gli uffici del Nucleo Investigativo di Bologna, dove, tra l'altro, c'ero anch'io quella mattina. Ciò, però, che è mio interesse adesso è che, quando abbiamo scoperto che VERTINELLI Palmo, sostanzialmente, il giorno prima dell'esecuzione di queste catture stava andando giù a Crotone, noi, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo interessato i colleghi di Crotone, i Carabinieri di Crotone, che comunque anche loro erano interessati ai provvedimenti di cattura, perché ricordo che quella mattina noi eseguiamo centodiciassette catture in Emilia, insieme, chiaramente, alla Guardia di Finanza e agli altri reparti dell'Arma; contemporaneamente erano aperti altri due fascicoli processuali: presso la DDA di Brescia, che vengono eseguiti dai Carabinieri di Mantova, su un gruppo di soggetti considerati appartenenti alla 'Ndrangheta sempre di Cutro, operante nel mantovano; e poi*

c'erano i Carabinieri di Crotone, che seguono un bel numero di provvedimenti di cattura giù a Crotone in relazione proprio alla locale madre di Cutro. Quindi c'era tutto un dispositivo in atto dell'Arma dei Carabinieri, e quindi la cosa più facile è stata quella di segnalare ai colleghi giù di Crotone che VERTINELLI Palmo proprio il giorno prima stava scendendo giù, affinché adottassero tutte quelle misure per provvedere alla sua cattura nel corso della nottata in cui era prevista l'operazione, che sarebbe scattata per tutti a un certo orario, e questo per ovvi motivi, fu fatta in un orario convenuto. Quindi, praticamente, quella sera i militari di Crotone, perché, chiaramente, la macchina non era monitorata, non aveva GPS a bordo, eccetera, e poi, tra l'altro, viaggiava su un'autovettura... noi non sapevamo su che autovettura viaggiasse, effettuano vari servizi, tra i quali si appostano nei... fanno vari passaggi in località Semaforo e Prestica, presso le residenze di VERTINELLI Elena e VERTINELLI Antonio, familiari del ricercato. E in un'occasione fu notata passare, in direzione della strada provinciale 50, l'autovettura A6 targata CY675JF, intestata all'impresa OPERE EDILI Srl, con sede a Roma e un'unità ad Aosta. L'autovettura poi risultò effettivamente in uso a VERTINELLI Palmo, perché un po' prima dell'operazione in cui vennero effettuate queste operazioni di cattura questa macchina, proprio in relazione anche a un contatto telefonico che noi avevamo, avevamo capito che VERTINELLI stava andando in località Le Castella, dove si doveva incontrare con Proietto Alfonso, un altro soggetto di giù, comunicammo prontamente la cosa ai Carabinieri di giù, che fecero il servizio, individuarono Proietto Alfonso, che si discuteva con un altro soggetto, eccetera, e notarono di nuovo questa Audi A6, che era intestata a questa società, la OPERE EDILI. Poi vi dirò anche i controlli che noi scopriamo su questa macchina e capirete anche perché diciamo che era in uso a VERTINELLI, a parte proprio il discorso della telefonata che VERTINELLI sta andando giù, sta andando da Proietto e viene individuata la stessa macchina. La OPERE EDILI, intestataria di questa Audi A6, che ha un capitale di 10.000 euro e che opera sempre nel ramo immobiliare e dell'edili... PRESIDENTE P. – Si chiama OPERE EDILI? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – OPERE EDILI, è un'altra società ancora. P. – E' diversa dalla società OPERA? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. I soggetti sono gli stessi. OPERA è una cosa, OPERE EDILI è un'altra. Però OPERE EDILI era in GECOVAL, adesso ve lo dico. Praticamente, questa società è risultata amministrata dal socio unico Curcio Luca, che è, unitamente ad un altro soggetto, Curcio Francesco classe '72, detto Franco, e intestatario e utilizzatore dell'utenza 3291173091, che noi intercettiamo anche in quel periodo lì, cioè lo sentiamo per i contatti che ha con VERTINELLI Palmo, sono direttamente collegati, questi due soggetti, proprio al CONSORZIO STABILE GECOVAL, con sede a Saint Vincent. In effetti la CMT TRIVELLAZIONI E TRASPORTI (l'ho detto prima), che aveva la percentuale del 66,69% in GECOVAL, è riconducibile a Curcio Francesco classe '72. La stessa OPERE EDILI, di Curcio Luca, intestatario di quell'Audi A6, aveva avuto sino al 18 febbraio 2016 una quota di 3.000 euro sempre nella GECOVAL, poi rivenduta alla CMT. CMT e OPERE EDILI hanno peraltro la stessa sede, abbiamo acclarato che hanno la stessa sede a Roma, in via Velletri, numero 49. Lo stesso Consiglio di Amministrazione di CONSORZIO STABILE GECOVAL è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è Curcio Luca, cioè proprietario della OPERE EDILI; poi abbiamo i consiglieri: Foggia Domenico; Frassani Claudio classe '59, già socio di VERTINELLI Giuseppe nella S.I.C.E. fino al 28 aprile 2006; un altro consigliere è Ruggiero Alessandro classe '87, di cui ho parlato

ampiamente stamattina, attualmente socio della OPERA Srl; e poi c'è l'altro consigliere di GECOVAL, che è proprio Curcio Francesco. L'Audi A6, targata CY675YF, con la quale VERTINELLI Palmo scende in Calabria, per noi è utilizzata proprio da VERTINELLI Palmo, risulta oggetto di controllo. Ed in effetti il 2 marzo del 2015 c'erano VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, vengono fermati dalla Stazione di Monticelli Terme, in provincia di Parma. Quindi evidentemente aveviano la disponibilità di questa macchina. Cinque minuti".

4.16.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Si ricorda, infine, che il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, in sede di riconoscimento fotografico, ha riconosciuto il volto raffigurato nella fotografia n 18 come riferibile a FOGGIA Domenico, cognato dei VERTINELLI e proprietario di un'impresa che si occupava di movimento terra.

Il collaboratore ha dichiarato che dopo che un'impresa dei VERTINELLI era stata colpita da interdittiva, VERTINELLI Palmo aveva chiesto a FOGGIA Domenico di entrare con la sua impresa in un consorzio, in quanto era necessaria la SOA per partecipare ad una gara di appalto. Di questo consorzio, costituito per partecipare alle gare di appalto faceva parte anche la società OPERA. In merito a questa società GIGLIO ha confermato, su contestazione, di sapere che VERTINELLI Palmo operava con la società OPERA ma di non sapere a chi questa fosse effettivamente intestata.

GIGLIO ha spiegato anche che questo consorzio si era aggiudicato un lavoro a Cirò Marina (KR) e che Palmo VERTINELLI lo aveva affidato a Leonardo Villirillo il quale, però, non lo aveva completato.

4.17. CAPO 89 *terdecies*

Intestazione fittizia della società TOUCH S.r.l.

All'udienza del 26.1.2017 il Maresciallo Pico ha riferito anche in merito alla società TOUCH s.r.l. società intestata ad Antonio VERTINELLI '85, figlio di Giuseppe VERTINELLI e genero di GIGLIO Giuseppe, la quale, come quasi tutte le altre società, disponeva di mezzi TIR, (del valore di 80.000): *"Tra i veicoli TOUCH, ci sono anche tre veicoli (un semirimorchio, un semirimorchio e un trattore stradale) che sono stati acquistati (due addirittura in fase di startup dell'azienda) dalla GIGLIO Srl, per un valore complessivo, soltanto questi tre, di ottantamila euro. Sui conti correnti della TOUCH non è stato rinvenuto, non è stato tracciato il pagamento di questi veicoli, sebbene siano state emesse delle fatture per la vendita di questi veicoli."*

La sede della TOUCH e delle unità operative, ha spiegato il teste, corrispondeva e quelle del gruppo VERTINELLI: *" MAR. C. PICO E. – Okay, perfetto. Identità delle sedi e delle unità operative di TOUCH, c'è perfetta identità con quelle del gruppo VERTINELLI. Quindi unità operativa a Montecchio, via Galileo Galilei, che è sede anche di IMPRESA VERTINELLI. EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI, TOP SERVICE, OPERA, hanno tutte sede presso il quartier generale dei VERTINELLI. (...)*

Il commercialista della TOUCH s.r.l.era sempre lo studio Villirillo.

Nel settembre del 2010, l'unico socio, ossia VERTINELLI Antonio classe '85, non aveva la capacità reddituale necessaria per acquistare le quote della società.

Nello stesso senso ha concluso la perizia contabile: "*Si ritiene pertanto che apparentemente il VERTINELLI Antonio cl 85 non disponesse di un'autonoma e congrua capacità reddituale rispetto alle esigenze societarie. Infatti, le somme da questi dichiarate sono ben lontane da quanto versato nelle casse sociali e pari al valore complessivo di Euro 106.794.*"

In bilancio erano finanziamenti per 48.000 euro, somma assolutamente superiore rispetto ai redditi dichiarati. Come dichiarato nel corso del dibattimento da GIGLIO (cfr. infra), l'IMPRESA VERTINELLI aveva eluso l'interdittiva a suo carico svolgendo attività di trasporto attraverso la TOUCH S.r.l.

A tal proposito il Maresciallo Pico ha elencato numerose fatture emesse da IMPRESA VERTINELLI nei confronti di TOUCH, comprovanti, in tesi d'accusa, che quest'ultima aveva lavorato per conto della prima dopo la interdittiva di IMPRESA VERTINELLI:

"Anche nel 2012 e nel 2013 la TOUCH ha emesso numerose fatture a TOP SERVICE e IMPRESA VERTINELLI per importi complessivi assai rilevanti. Quel che conta è che si ritiene che non c'era una capacità reddituale per poter avviare questa società e si tratta del ...(incomprensibile)...

P. M. – In relazione alla TOUCH (questo è in relazione a quello che ha dichiarato GIGLIO nel corso della deposizione), avete verificato rapporti particolari con la GIGLIO Srl, e l'ha detto, ma anche attività che da umenta, per la TOUCH, trasporti?

MAR. C. PICO E. – Sì.

P. M. – Trasporti a prescindere dalla MUTO LOGISTICA.

MAR. C. PICO E. – Sì, sì. Sono state emesse anche delle fatture per questo...

P. M. – Ce lo dica bene, proprio i dati.

Non vi è risposta da parte del Maresciallo Pico in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Faccia capire il tema, però>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott ssa Ronchi)

<<Sì. Praticamente, GIGLIO nel corso del dibattimento ha dichiarato che, quando l'IMPRESA VERTINELLI è stata colpita da interdittiva, ha svolto attività di trasporto attraverso la TOUCH Srl, e quindi sostanzialmente ha eluso l'interdittiva in questa maniera. Allora io volevo sapere se, da un punto di vista documentale, in particolare in che anni, e in particolare se nel 2013 c'è questo riscontro>>.

DIFESA (Avv. Fornaciari)

<<Presidente, mi scusi. Dottoressa, è sicuro che abbia reso queste dichiarazioni a dibattimento e non negli interrogatori?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Adesso glielo trovo. Avvocato. Infatti stavo cercando...>>.

PRESIDENTE

<<Lasciamo perdere la premessa, che non serve, tutto sommato. Qualunque sia la fonte... Escludiamo la fonte. La domanda si può fare a prescindere>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<L'avevo fatta. Lei mi ha chiesto il perché>>.

PRESIDENTE

<<Sì, sì, sì, infatti, infatti. Sono io che ho chiesto...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<E io, la domanda, l'avevo fatto senza...>>.
PRESIDENTE
<<...la domanda senza premessa. Ero io che chiedevo di capire>>.
P. – Risponda. Può rispondere.
MAR. C. PICO E. – Ah, posso rispondere?
P. – Può rispondere.
MAR. C. PICO E. – In favore anche di TOP SERVICE, parliamo, o soltanto di IMPRESA?
PRESIDENTE
<<L'interdittiva aveva colpito chi? VERTINELLI?>>
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<L'interdittiva aveva colpito i VERTINELLI, aveva colpito IMPRESA VERTINELLI>>.
P. – Quindi se TOUCH è stata usata per eseguire i contratti, le attività che...
MAR. C. PICO E. – Solo con riferimento a IMPRESA, quindi, a IMPRESA VERTINELLI, non anche a TOP SERVICE?
P. – A tutte le imprese.
MAR. C. PICO E. – Anzitutto c'è una...
P. – Tutte quelle sequestrate. Colpite da interdittiva, scusi.
MAR. C. PICO E. Okay. Nel 2010 c'è la fattura numero 69 di 320.000 euro con SECAV per acquisto materiali di stoccaggio.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Comunque l'ha dichiarato all'udienza del 22 novembre GIGLIO>>.
Il Maresciallo Pico dichiara:
<<Per TOP SERVICE nell'anno 2012 numerose fatture per importi rilevanti: per nolo mezzi per 22.000 euro: per affitto piazzale 21.000 euro; nolo tre semirimorchi 87.000 euro; nolo bilici 50.000 euro; affitto piazzale 10.800; nolo mezzi 21 489; nolo mezzi 9.196, nolo bilici 25.410: e poi abbiamo per IMPRESA VERTINELLI direttamente la fattura numero 131 dell'1 agosto 2012 per nolo mezzi e vendita ghiaia per 36.297 euro; fattura 132, sempre del primo agosto, per vendita ghiaia per 15.000 euro>>.
P. – Queste cosa sono, queste fatture? Emesse da chi?
MAR. C. PICO E. – Fatture.
P. – Emesse da chi?
MAR. C. PICO E. – Sono emesse da IMPRESA VERTINELLI a TOUCH.
P. – A TOUCH.
MAR. C. PICO E. – Quindi TOUCH paga.
P. – Quindi TOUCH paga queste...
MAR. C. PICO E. – ...IMPRESA VERTINELLI, sì.
P. – Quindi sono prestazioni di IMPRESA VERTINELLI o altro nei confronti di TOUCH.
MAR. C. PICO E. Nei confronti di TOUCH, sì.
P. – Il che significa che TOUCH ha lavorato per conto di IMPRESA VERTINELLI.
MAR. C. PICO E. – Facendo la... sì, sì.
P – Facendo delle attività.
MAR. C. PICO E. – No, è il contrario.
P – TOUCH svolge i lavori e IMPRESA... No.

MAR. C. PICO E. – Allora, IMPRESA VERTINELLI emette fattura a TOUCH per la vendita di ghiaia.
P. – Quindi TOUCH ha venduto ghiaia a VERTINELLI.
MAR. C. PICO E. – E viceversa.
P. – Viceversa. Le fatture, le emette l'IMPRESA VERTINELLI.
MAR. C. PICO E. – Sì. E anche viceversa.
P. – E anche viceversa.
MAR. C. PICO E. – Sì, sì, anche viceversa. Nel 2012... era l'anno che mi chiedeva?
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – In particolare ero interessata al 2013, ma mi interessano a questo punto tutti..
MAR. C. PICO E. – Okay, ci arriviamo.
P. M. – Sì, ci arriviamo.
P. – La domanda del Pubblico Ministero è questa: le imprese VERTINELLI vengono colpite da interdittive, quindi non possono lavorare. La tesi alla base della domanda è che allora, a quel punto, VERTINELLI fa lavorare la TOUCH per...
MAR. C. PICO E. – Okay. Quindi questo dopo il 2010, dopo l'interdittiva già del 2010. Quindi 2012, ci siamo.
P. – Quindi prende gli appalti, prendi i lavori, in realtà li fa fare alla TOUCH e poi VERTINELLI paga la TOUCH, fattura alla TOUCH. O, meglio, paga la TOUCH su fattura della TOUCH.
MAR. C. PICO E. – Sì, ma anche viceversa. Ad esempio,. nel 2012 c'è la fattura numero 10 che TOUCH emette a IMPRESA VERTINELLI per avere eseguito dei trasporti per conto di IMPRESA VERTINELLI.
P. – E questa era la domanda del Pubblico Ministero.
P. M. – Sì.
MAR. C. PICO E. – Per 6.392, 31 agosto 2012, fattura numero 10; stessa data fattura numero 11: trasporto di materiale da Ravenna a Massa a Cozzile e trasporto da Campigli a Fiorano Modenese.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Aspetti, aspetti. Dunque, io qui ne ho due esemplificative, poi lei le dice tutte. Io ho la 11 del 2013.
MAR. C. PICO E. – Qua siamo ancora al 2012.
P. M. – Ah, okay. Andiamo avanti.
MAR. C. PICO E. – Altre per TOP SERVICE. TOP SERVICE per centinaia di migliaia di euro. Nel 2013 abbiamo la 11 e la 12, tutti e due con la stessa data, per trasporto terra.
P. M. – Qui chi lavora? Per chi?
MAR. C. PICO E. – Qui lavora TOUCH per conto di IMPRESA, emette fattura per 24.805 euro: "Fattura per trasporto terra dal vostro cantiere di Parma, San Pancrazio, via Buozzi". Stessa cosa per l'altra fattura numero 12, sempre del 31 luglio: "Trasporto di ghiaia per vostro ordine e conto nel vostro cantiere di Parma, via Paradigna", che era il famoso cantiere che poi è passato a SIME, eccetera.
P. M. – Esatto. Poi lei ha citato (perché le devo produrre) la fattura 131 dell'1/8/2012 e 132 della stessa data?
MAR. C. PICO E. – 131 e 132, sì."

Nel corso dell'udienza del 31.1.2017 l'Amministratore giudiziario, Zaniboni Federica, ha dichiarato che la fattura 69 emessa dalla SECAV sulla TOUCH era una sorta di fattura inaugurale; infatti appena iniziata l'attività, la TOUCH aveva comprato 320.000 euro più Iva con una ricevuta che recava la stessa dicitura di quella che la SECAV aveva emesso alla TOP SERVICE.La fattura era stata pagata parzialmente e contabilmente per 80.000 euro.
Era stata registrata in contabilità al 31/12 del 2010 ed era inaugurale, in quanto la TOUCH aveva appena iniziato l'attività con 64.000 euro di credito Iva. La chiusura di questa fattura era avvenuta in parte con il pagamento degli 80.000 euro e con note di credito che effettivamente venivano emesse per 119.000 euro; poi era stata chiusa in compensazione, *"una scrittura che contabilmente non aveva nulla a che vedere con una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio."*
Tali 80.000 euro, che arrivavano alla TOUCH come finanziamento soci, uscivano il 7.12.2011 dal conto corrente di Antonio VERTINELLI il quale aveva ricevuto tale importo il 30 novembre del 2011 da Giovanni SCHETTINI, per arrivare infine alla TOUCH.
Poi, questo importo era stato bonificato a SECAV, bonifico che era stato diviso in due tranches: 37.500 euro su Credem e 42.500 su MPS. Inoltre la testimone ha affermato che alla data del sequestro e della sua immissione in possesso della società, il 3.9.2015, essa non avevavvun conto corrente, in quanto gli incassi che emetteva transitavano direttamente sul conto corrente di Antonio VERTINELLI cl'85.

Il Maresciallo d'Agostino all'udienza del 19.1.2017 ha reso dichiarazioni che evidenziano come la costituzione della TOUCH corrispondeva, in termini temporali, con l'emisssione della interdittiva nei confronti di impresa VERTINELLI, società riconducibila ai VERTINELLI. *"In questa sede preme evidenziare, vista anche l'elevato numero di contestazioni, come il ricorso alla fittizia intestazione per noi è stata vista come una collaudata strategia posta in essere dai VERTINELLI, attuata proprio per sottrarre, per nascondere questo patrimonio immobiliare ed aziendale ai possibili e prevedibili provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni a cui potevano essere sottoposti, anche di tipo preventivo, a cui i VERTINELLI sapevano, secondo noi, benissimo che potevano essere sottoposti. In relazione a tutte le vicissitudini giudiziarie (ecco perché vi ho richiamato quello che era successo prima) intercorse nel tempo (si pensi a "Scacco Matto", alla "GRANDE DRAGO", a "Pandora"), ma anche di tipo amministrativo, perché a un certo punto i VERTINELLI saranno anche interdetti dalla Prefettura di Reggio Emilia. Ciò avviene il 4 agosto del 2010, derivante proprio (dice la Prefettura) dal fatto che sono venuti in relazione con la 'Ndrangheta. Proprio hanno preso ad esame quell'attività di indagine. Tanto che è stato ritenuto fondato, dalla Prefettura di Reggio Emilia, il pericolo di infiltrazione mafiosa proprio nella gestione dell'IMPRESA VERTINELLI, che subisce quest'informativa antimafia. E, non a caso, il 16/9/2010, cioè siamo all'incirca un mese e mezzo dopo l'emissione di questa interdittiva, viene costituita la TOUCH, in cui risulta socio unico VERTINELLI Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, utilizzata per i trasporti. Anche questa è un'impresa che viene utilizzata, secondo quello che ricostruiamo noi, per aggirare quest'interdittiva. Ma questo, a dir la verità, ce l'ha detto anche GIGLIO quando è stato interrogato, mi sembra nell'interrogatorio..*

4.17.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Durante l'udienza del 22.11.2016 il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha dichiarato che la società TOUCH S.r.l. era una società di suo genero, costituita dopo un litigio tra quest'ultimo e Palmo VERTINELLI.

Il figlio di Giuseppe VERTINELLI, Antonio classe '85, aveva costituito la società con 2-3.000 euro, e GIGLIO gli aveva dato due camion per poter lavorare e pagarli alla GIGLIO S.r.l.

Il collaboratore ha precisato che Giuseppe aveva messo nella TOUCH 80.000 euro che poi venivano girati alla SECAV, a tal proposito ha dichiarato: "*Sì, ricordo che abbiamo visto anche quel passaggio lì. Vengono versati da Antonio nella TOUCH e dalla TOUCH vanno alla SECAV. Lì sicuramente per chiudere qualche fattura che la SECAV aveva emesso alla TOUCH, perché la SECAV aveva preso delle fatture... la TOUCH aveva preso delle fatture dalla SECAV per crearsi un credito Iva*".

Quando i VERTINELLI furono colpiti da interdittiva Giuseppe aveva chiesto ad Antonio di potere appoggiarsi alla TOUCH per potere lavorare, anche perché avevano il problema che avevano comprato anche un rimorchio nuovo tramite la CONECO, rimorchio che non erano mai riusciti a immatricolare, perché non solo erano stati colpiti dall'interdittiva, ma erano anche stati sospesi dell'albo dei trasportatori, necessario per immatricolare i mezzi.

La TOUCH, per i VERTINELLI, avrebbe dovuto fare girare quei rimorchi per i rifiuti, rimorchi che erano a leasing.

"*(...)*

DICH. GIGLIO G. – La TOUCH è una società di mio genero. È stata costituita dopo un litigio che hanno avuto tra mio genero e Palmo VERTINELLI, con lo zio.

P. M. – Chi ha messo i soldi per iniziarla, per comprare i mezzi? Come funziona?

*DICH. GIGLIO G. – Il ragazzo, diciamo che ha costituito la società con qualcosina che aveva da parte, con duetremila euro, perché quelli ci sono voluti inizialmente, **e io gli ho dato due camion da poter lavorare e pagarli piano piano alla GIGLIO Srl Lì c'è tutto.** Ci sono dei contratti, ci sono...*

P. M. – Quindi con chi lavora la TOUCH?

DICH. GIGLIO G. – Lavorava con la GIGLIO Srl

P. M. – Con la GIGLIO Srl Ci sono state delle immissioni di soldi, che lei sappia, da parte dei VERTINELLI grandi dentro la società?

DICH. GIGLIO G (la risposta si sente con un volume molto basso) – So che mio genero mi disse che il papà gli aveva promesso...

P. – Vicino al microfono, non si sente. Vicino.

DICH. GIGLIO G. – Signor Presidente, io sono vicinissimo al microfono.

P. – Lo vedo, lo vedo.

DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo' mio genero mi disse che il papà gli aveva promesso cinquantamila euro in quanto, dato che si era sposato e il papà in quel momento aveva dei soldi vincolati e non riusciva a dargli qualcosina, gli aveva promesso un regalo di cinquantamila euro, che poi mio genero ha messo nella TOUCH, so che ha messo nella TOUCH. Poi, se siano cinquanta, se siano di più o se siano di meno, questo, non lo so.

P. M. – Lei conosce la somma, ha detto, di cinquantamila euro.

DICH. GIGLIO G. – Sì, la somma che gli aveva promesso erano cinquantamila euro.

P. M. – Nell'interrogatorio del 5 luglio, le abbiamo chiesto di una somma di ottantamila euro versata sul conto corrente della TOUCH il 7/12/2001 e poi girata alla SECAV.
*DICH. GIGLIO G – **Sì. Io ricordavo cinquantamila euro; poi lei mi ha fatto vedere un estratto conto, signor Pubblico Ministero, ed era ottantamila euro. Io, questo, che erano ottanta, non lo sapevo. Io sapevo di cinquantamila euro.***
P. M. – Ma questi ottanta vengono girati alla SECAV.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ricordo che abbiamo visto anche quel passaggio lì. Vengono versati da Antonio nella TOUCH e dalla TOUCH vanno alla SECAV. Lì sicuramente per chiudere qualche fattura che la SECAV aveva emesso alla TOUCH, perché la SECAV aveva preso delle fatture... la TOUCH aveva preso delle fatture dalla SECAV per crearsi un credito Iva.
P. M. – Cosa succede alla TOUCH quando i VERTINELLI ricevono l'interdittiva?
*DICH. GIGLIO G. – **Io ricordo che Antonio mi disse che suo papà gli ha chiesto se potevano appoggiarsi alla TOUCH da Antonio da poter lavorare. Mi chiese cosa ne pensavo e io, francamente, gli ho detto che era lui che doveva decidere per il da farsi. Però, francamente, non so se poi hanno usato la TOUCH, perché so che avevano risolto il programma diversamente, VERTINELLI.***
P. M. – Poi quello che lei non sa, lo vediamo. Far lavorare cosa intende? Ci spieghi un attimo.
DICH. GIGLIO G. – Serviva l'azienda che non avesse l'interdittiva.
P. M. – Che non avesse l'interdittiva, e quindi...
DICH GIGLIO G. – Perché avevano il problema che avevano comprato anche un rimorchio nuovo tramite la CONECO, rimorchio che non erano mai riusciti a immatricolare, perché non avevano solo avuto l'interdittiva, ma avevano avuto anche la sospensione dell'albo dei trasportatori, quello che serve per immatricolare i camion, i rimorchi e quant'altro.
P. M. – Quindi che lavori avrebbe dovuto svolgere effettivamente la TOUCH per i VERTINELLI, così come le hanno raccontato? Di che tipo di lavori stiamo parlando?
DICH. GIGLIO G. – Avrebbe dovuto girare quei rimorchi per i rifiuti, rimorchi che erano a leasing.
P. M. – Quindi autotrasporti per rifiuti: questo è l'oggetto.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Dovevano lavorare con la CONECO, perché in quel momento avevano i contratti con la CONECO.
P. M. – Chi aveva i contratti con la CONECO?
DICH. GIGLIO G. – VERTINELLI.
P. M. – VERTINELLI chi?
DICH. GIGLIO G. – I fratelli Palmo e Pino".

4.18. CAPI 209-211-212-212*bis* (*AEMILIA bis*)

Intestazione fittizia della società SIME e violazione delle misure di prevenzione

Le indagini proseguite dagli inquirenti dopo le cattute del gennaio del 2015 e l'attività svolta dall'Amministratore giudiziario dopo l'esecuzione dei sequestri preventivi e di prevenzione, hanno condotto alla formulazione di nuovi capi di imputazione, originariamente appartenenti al cosiddetto processo *AEMILIA bis*, confluito, in parte, all'interno del presente processo

Sul punto ha, innanzitutto, riferito l'Amministratore giudiziario Zaniboni Federica, all'udienza del 31.1.2017, spiegando che la TOUCH, nel momento in cui era stata fatta la

prima immissione in possesso (quella del sequestro preventivo, poi seguito da quello di prevenzione), non aveva un conto corrente. Gli incassi delle fatture che emetteva transitavano direttamente sul conto corrente di Antonio VERTINELLI, classe '85. Il giorno in cui fu eseguito il sequestro di prevenzione, il 3.9. 2015, era stato accreditato l'incasso di una fattura della MUTO LOGISTICA E TRASPORTI: *"Sì. Infatti il 2 di settembre il saldo del conto di Antonio VERTINELLI '85 era pari a 1.000 euro, e alla formazione di tale consistenza attiva aveva contribuito anche l'incasso di 6.000 euro ricevuto dalla MUTO LOGISTICA E TRASPORTI, relativo alla fattura 5, ricevuto in data 17 agosto del 2015. In data 3 settembre viene interamente incassata la fattura 6 del 2015, emessa nei confronti di THE KING per* euro 10.947,43. *Quindi il saldo al 3/9, la data di esecuzione del sequestro preventivo, era quindi pari a 11.970,92."*

Nel momento in cui sono state fatte le verifiche per accertare se il conto corrente era da sequestrare o meno - evidentemente non era ancora stato contabilizzato dalle Poste - il saldo del conto risultava ancora quello del giorno precedente, cioè 1.000 euro. Per questo motivo non si era proceduto al sequestro del conto.

Il sequestro preventivo venne eseguito, invece, nell'ambito della misura di prevenzione del 27.11.2015 in seguito ad estensione del sequestro. Al momento della immissione in possesso, sul conto corrente in esame il saldo attivo ammontava a 1.136. A quella data, TOUCH non aveva un conto corrente. A quel punto l'Amministratore fece alcune verifiche e *"mi sono accorta che c'erano numerose fatture della MUTO LOGISTICA E TRASPORTI per trasporti che erano stati effettuati nel corso del 2015, dopo che tutte le altre società erano state sottoposte a sequestro, e ho verificato dove venissero incassate queste fatture. E mi sono accorta che nei fax allegati alle fatture della MUTO LOGISTICA E TRASPORTI e della THE KING era indicato un conto corrente ed era il conto corrente presso Poste Italiane di Antonio VERTINELLI, e quindi ho verificato effettivamente che questi 10.000 euro erano stati accreditati su questo conto e alla data del 27/11, quando ho avuto l'autorizzazione e sono andata con l'ufficiale giudiziario a estendere il sequestro sul conto corrente di Antonio VERTINELLI, il saldo del conto ammontava a 1.136 euro, quindi di fatto i 10.000 euro erano già stati utilizzati."*

Un altro aspetto accertato dall'Amministratore giudiziario nel corso della sua attività di gestione dei beni sequestrati attiene agli affitti. L'abitazione di Antonio VERTINELLI '85, in cui vive con la moglie Tania GIGLIO, è un'abitazione in via Matteotti, 77, a Montecchio, di proprietà di SCHETTINI Giovanna. Al piano terra risiede Franchini Clai, che ivi vive in affitto, sulla base di un contratto di locazione con SCHETTINI Giovanna. Tuttavia l'incasso dell'affitto veniva fatto sul conto corrente di Tania GIGLIO. Nel momento in cui, quindi, ci si è resi conto che vi era un affittuario al piano terra - nel momento in cui è stata eseguita l'estensione del sequestro – l'Amministratore contattava subito l'inquilino per far accreditare l'importo della locazione non sul conto di Tania GIGLIO, ma sul conto della procedura dei beni, relativo a questi beni immobili, tuttavia senza riuscire a bloccare il primo pagamento perché era un bonifico continuativo, e quindi era già partito e la banca non riusciva a restituirlo, a meno che GIGLIO Tania non avesse autorizzato la restituzione. Nonostante Poste Italiane l'avesse chiamata più volte, anche contattandola per iscritto tramite i Carabinieri, essa non si presentò mai per restituire l'incasso. Dal mese successivo gli affitti sono transitati sul

conto corrente della procedura, ma fino a quel mese gli affitti sono stati incassati da Tania GIGLIO. Si tenga presente che l'immobile era sequestrato anche precedentemente, dal 3 di settembre.

Vi è poi, ha spiegato la testimone, l'ulteriore questione sugli affitti degli immobili siti in strada Calemo, in cui si recò più volte insieme al tecnico, perché nel fabbricato posto di fianco alle case dei VERTINELLI vi sono otto appartamenti. Un appartamento, per esempio, era occupato per gli uffici della SIME e gli altri erano occupati saltuariamente da tante altre persone. Quindi, anche riuscire a trovare queste persone a casa per stipulare i contratti di affitto con le stesse era stato piuttosto difficoltoso. *"P.– Ci sa dire chi erano queste persone? DICH. ZANIBONI F. – Se faccio mente locale, me li ricordo. C'era l'ufficio della SIME, che abbiamo chiuso nel momento in cui abbiamo fatto l'immissione in possesso; di fianco c'era BRAMANTE Maria con il marito, che è la sorella della BRAMANTE Antonietta; di fianco c'è Del Vecchio Giovanni con la moglie, che era dipendente di TOP SERVICE ed era un autista di camion; poi c'è la figlia di Binisan, che si chiama sempre Binisan, ovviamente. Binisan è il legale rappresentante della TOUCH, con il marito e il figlio; poi c'era un'altra signora, che si chiama (e c'è ancora) Immacolata Dicembre. P. – Che non ha niente a che vedere , questa signora. DICH. ZANIBONI F. No. Antonio Gullà; poi c'è la signora, la straniera, la Ferestean.*
P.– Anche lei non ha niente a che vedere. DICH. ZANIBONI F. – No. E poi c'era la Guzzardi Severina, che è la moglie di Sellaro. E la figlia di Sellaro abita invece negli altri appartamenti, è in affitto nell'appartamento di via Pedrini.
P.– Quindi con queste persone ha stipulato...? "

Nel corso dei vari accessi effettuati nelle case di questi soggetti, alcuni avevano mostrato delle ricevute di pagamento: *"Non erano occupati a titolo gratuito, perlomeno non tutti. BRAMANTE Maria sì. E altri mi hanno detto di non aver mai pagato nulla o perlomeno che i soldi, come succedeva in via Galileo Galilei, venivano trattenuti dalla paga, come per Sellaro"*, perché era un dipendente di una società dei VERTINELLI. Aveva pagato in contanti il mese di gennaio, e gli altri mesi con detrazione dello stipendio. *"Ritiro il dovuto direttamente dal datore di lavoro. Qua non ho indicato quale Antonio VERTINELLI, potrebbe essere Antonio VERTINELLI '90, perché era lui che di solito si occupava degli immobili. E altri, tipo Immacolata Dicembre, mi pare, mi ha mostrato delle ricevute con le quali Antonio VERTINELLI era andato a ritirare i soldi dell'affitto anche in un momento successivo all'esecuzione del sequestro.*

Il quadro dei fatti oggetto degli accertamenti svolti dopo l'esecuzione delle catture è completato dalla testimonianza resa dal Maresciallo Pico il 26.1.2017, che ha riferito in merito alla società S.I.M.E.
Occorre premettere che le quote della società sono state oggetto di svariate cessioni. Riillo Salvatore, prima proprietario del 30% delle quote, è divenuto, in data 20.7.2012, socio unico. Tutte le quote sono state poi cedute, in data 16.10.2014 a Santoro Vincenzo, diventato anche Amministratore Unico, fino alla nomina di Daniele Bonaccio del 12.6.2015. Il sig. Bonaccio aveva acquistato pochi mesi prima, precisamente il 14.5.2015 le quote della società. Da

evidenziare che tutte le cessioni sono avvenute al valore nominale pari a 10.000 euro. Il bilancio approvato al 31.12.2014 riporta un patrimonio netto di 31 023,87 euro al quale è necessario aggiungere un utile del 2014 pari a 10.850,57 euro. Per un totale di patrimonio netto pari a oltre 40.000 euro (cfr. relazione Amministratore giudiziario del 15.12.2016).

Il teste - ribadendo concetti già enucleati dall'Amministratore Giudiziario nel descrivere la promiscuità tra le società del gruppo VERTINELLI - ha spiegato che questa società era stata acquistata nel 2015 dopo la rimessione in libertà dei fratelli VERTINELLI.
Nel corso delle attività di esecuzione dei sequestri, erano emersi numerosi elementi dimostrativi, in tesi d'accusa, che SIME era la naturale prosecuzione delle aziende sottoposte a sequestro. Ciò era reso evidente, ha spiegato il teste, dalla solita promiscuità caratterizzante il gruppo VERTINELLI, a partire dal commercialista, Calabretta Gaetano, commercialista di fiducia dei VERTINELLI, a cui era stata affidata la contabilità di questa nuova società. Inoltre, dall'analisi dei rapporti bancari era stato rilevato che la SIME si era avvalsa anche della consulenza dello studio Stirparo, studio di consulenza depositario delle scritture contabili della S.I.C.E., altra società dei VERTINELLI. Inoltre, cinque dei quindici dipendenti di SIME, erano "legati" ai VERTINELLI:
1) Rillo Salvatore, ex socio della SIME, aveva lavorato per Palmo VERTINELLI dal gennaio al maggio del 1990, nel luglio del 1990 per Diletto Alfonso, dal novembre al dicembre del 1990 per GRANDE ARACRI Luigi, da gennaio a maggio del 1996 per IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI dei fratelli VERTINELLI; a gennaio 2015 veniva poi assunto dalla SIME; da socio era quindi diventato dipendente.
2) Cerbu Marian aveva lavorato da gennaio a maggio 2014 per TOP SERVICE, da maggio a giugno 2014 per OPERA, da giugno a dicembre del 2014 di nuovo per TOP SERVICE e ad aprile 2015 veniva assunto dalla SIME.
3) VERTINELLI Antonio '90, figlio di Palmo, aveva lavorato per TOP SERVICE, da maggio a dicembre 2014 per OPERA, a giugno 2015 veniva assunto dalla SIME.
4) Amabile Vittorio, socio fondatore di EDILIZIA VERTINELLI, ex dipendente VERTINELLI, e poi di SECAV, era stato assunto i dalla SIME.
5) Belfiore Nicola, zio di Belfiore Gaetano, legato sentimentalmente a GRANDE ARACRI Nicole Valentina, figlia di Nicolino GRANDE ARACRI, è stato assunto da settembre a novembre 2012 dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, dal settembre 2013 al dicembre 2014 aveva lavorato per TOP SERVICE ed infine assunto dalla SIME.
Il Maresciallo Pico ha quindi rappresentato che al momento degli arresti dei fratelli VERTINELLI, era stata rinvenuta all'interno delle rispettive abitazioni documentazione inerente la SIME; in uno di questi documenti, vi era un report di conto corrente con indicata una somma di 33 000 euro. Una volta effettuato il sequestro della SIME, era stato rilevato che sul conto corrente Unicredit della società il 12.5.2015 - quindi due giorni prima dell'acquisto delle quote da parte di Daniele Bonaccio, il presunto fittizio intestatario – era stato registrato un accredito esattamente di 33.000 euro da parte di un'altra società, ossia OPERA S.r.l. (società omonima a quella del gruppo VERTINELLI), la quale aveva intrattenuto effettivamente rapporti commerciali con IMPRESA VERTINELLI. Quindi anche sul piano dei clienti fornitori era stata accertata una promiscuità aziendale.

Nel mese di ottobre del 2015, la SIME era stata sequestrata nell'ambito della procedura di prevenzione. Anche in questo caso *"sono emersi numerosi elementi, oltre a denotare la fittizia intestazione, di correlazione e di promiscuità (è l'unico termine che mi viene in mente)"*. Innanzitutto era emerso che i quattro cantieri a Parma affidati alla SIME, in precedenza erano stati affidati dai committenti alle aziende dei VERTINELLI, senza soluzione di continuità, a seconda delle varie fasi della vita delle imprese dei VERTINELLI stessi. Quindi quattro cantieri a Parma, affidati alla SIME, erano stati affidati prima a IMPRESA VERTINELLI, poi a TOP SERVICE, poi a OPERA, a seconda delle necessità.

I lavori di via Galluppi a Parma erano stati originariamente affidati a IMPRESA VERTINELLI, successivamente a TOP SERVICE e, dopo il sequestro del gennaio 2015, dopo solo quattro giorni, quindi il 3.2.2015, l'ingegnere Marchesini, che era il titolare della società appaltante, aveva fatto pervenire all'Amministratore giudiziario una formale lettera di disdetta, per poi affidare i lavori, sulla parola e senza alcun contratto, alla SIME. Questa aveva ha assunto le stesse maestranze di OPERA. Vi sarebbe qui, in altri termini, una "*prosecuzione sia come maestranze, sia come fornitori, sia come clienti.*"

Altrettanto dicasi per i lavori di via Pellacani a Parma, originariamente affidati alla TOP SERVICE, successivamente ad OPERA e, dopo il sequestro del gennaio del 2015, precisamente il 21 febbraio, il committente dottor Andrea Fontanella, aveva fatto pervenire all'azienda formale lettera di disdetta "*Quindi, se ci stanno i VERTINELLI, questi committenti fanno lavorare i VERTINELLI: se ci sta lo Stato, questi committenti, lo Stato, non lo fa lavorare.*

Analoga cosa era stata accertata in via Paradigna a Parma. I lavori erano stati originariamente appaltati dalla OPERA INGEGNER ROSSI a IMPRESA VERTINELLI, successivamente erano stati affidati a OPERA S.r.l. e, dopo il sequestro 2015, vi era stata altra disdetta. Parimenti, i lavori di via Sartori, cantiere Bobbio di Parma, erano originariamente appaltati dalla BOBBIO COSTRUZIONI a IMPRESA VERTINELLI; successivamente al sequestro affidati alla SIME. Altrettanto dicasi per i mezzi di OPERA che sono stati trovati nei cantieri condotti e curati dalla SIME; in particolare, una pala meccanica marca Komatsu PC50 era stata rinvenuta presso il cantiere in fase di sequestro.

Ulteriore elemento di promiscuità indicato dal teste è la circostanza che gli uffici della SIME avevano sede in strada Calerno, 12, a Montecchio e concesso gratuitamente dai VERTINELLI, senza un reale motivo. Sul personal computer di Bonaccio, unico socio e Amministratore della SIME, oltretutto, sono stati rinvenuti numerosissimi documenti riguardati i fratelli VERTINELLI e tre documenti riguardanti GECOVAL; oltre un documento inerente il BAR TANGENZIALE NORD EST; un documento inerente IMPRESA VERTINELLI; due documenti inerenti EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI; otto documenti inerenti OPERA; due documenti inerenti le visure catastali degli immobili dei VERTINELLI; sette documenti del processo "*AEMILIA*" inerenti i VERTINELLI. Da questo punto di vista anche in sede di esecuzione sarebbe stata disvelata quest'unica identità aziendale fra le varie imprese, direttamente o indirettamente di proprietà dei VERTINELLI.

Sinora si è dato conto delle prove orali e delle intercettazioni rilevanti. Tuttavia, nel corso dell'intero processo e delle udienze in cui sono stati escussi i singoli testimoni sopra citati (cfr. udienze 19-24-26-31 gennaio 2017) è stato prodotto un numero rilevantissimo di

documenti che a quelle testimonianze fanno da corredo. Si tratta di una corposa mole di dati contabili, fiscali, commerciali, negoziali tutti oggetto della analisi degli inquirenti, dell'amministratore giudiziario e dei periti contabili. A questi si aggiungono i provvedimenti dell'Autorità amministrativa, (interdittive) dell'autorità giudiziaria (sequestri preventivi e di prevenzione, sentenze Pandora, Scacco Matto...) e le relazioni dell'Amministratore giudiziario. Ad essi, nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico.

4.19. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Esaminate così le prove assunte in relazione ai singoli capi di imputazione è possibile procedere alla valutazione degli stessi, senza tuttavia abbandonare la visione globale che, unica, è in grado di restituire il senso più profondo delle condotte contestate che non vivono quali monadi separate, ma sono espressive di una ben precisa strategia che punta dritta al cuore della vita associativa e della sua connotazione prettamente imprenditoriale.
Per questo occorre prendere le mosse dalla comprensione della figura di VERTINELLI Palmo e di VERTINELLI Giuseppe e del loro ruolo all'interno della associazione.
Ovviamente il tema appartiene all'accertamento che il Tribunale è chiamato a fare in sede di giudizio abbreviato in relazione al delitto associativo; tuttavia in questa sede preme tratteggiarne, sinteticamente, i caratteri fondamentali.

La storia di VERTINELLI Palmo e, con esso, quella del fratello Giuseppe, è una storia complessa, che affonda le sue radici nella storia recente delle cosche crotonesi di cui sono stati in parte protagonisti al pari di un altro grande imprenditore rivelatosi imprenditore mafioso, GIGLIO Giuseppe. La loro figura, in specie quella di Palmo, si inserisce nella storia di quelle stesse cosche, al servizio delle quale si era strategicamente posto anche sfruttando, di fronte alla giustizia, l'originaria ambiguità della sua posizione collocata sul crinale che separa la figura dell'imprenditore vittima da quella dell'imprenditore colluso. In tal modo VERTINELLI è riuscito ad arricchire sé e quelle cosche, divenendone un unto di riferimento.
Il riferimento va alla indagine Pandora (cfr. Cap. III) e a quanto si dirà in merito al concorrente esterno, il poliziotto MATACERA che, insieme al suo superiore CIANFLONE, si è adoperato per perpetrare l'immagine di imprenditore vittima del VERTINELLI, addirittura attivandosi per cancellare rapidamente dalle banche dati S.D.I. informazioni pregiudizievoli per la partecipazione e l'accaparramento di appalti, in cambio di vantaggi personali (cfr. Cap. XV).
Gli stessi collaboratori storici parlano di VERTINELLI in tali termini. In questo caso i riferimenti vanno principalmente a CORTESE Angelo Salvatore e a MARINO Vincenzo.
Per la lettura complessiva delle loro propalazioni si rinvia alla apposita sede (cfr. Cap. XIII). Qui preme evidenziare, sinteticamente, alcune loro dichiarazioni relative alle figure dei VERTINELLI.
E così CORTESE, nel descrivere la figura di Palmo VERTINELLI in sede di riconoscimento fotografico – dimostrando di avere un'ottima conoscenza dello stesso parlando della sua storia e riferendo, ad esempio, in merito alle vicende relative all'indagine Scacco Matto e all'affare

immobiliare di Le Castella - ha più volte sottolineato che tramite lui (oltre che di SARCONE, MUTO e GIGLIO) GRANDE ARACRI Nicolino investiva i propri denari.
Non solo.
CORTESE ha descritto il meccanismo che portò i VERTINELLI, al pari degli altri imprenditori cutresi, a mettersi a disposizione della cosca e di GRANDE ARACRI, consapevole della ineluttabilità della forza di intimidazione della associazione e della conseguente necessità di sottomettersi alla stessa ottenendo in cambio, tranquillità, l'appoggio della stessa, del suo apparato e della sua forza. Lo stesso VERTINELLI, una volta, si era sfogato con CORTESE:
DICH. CORTESE A. S. -- Di collaborare con loro, attivarsi, stare in buoni rapporti con loro, fare affari con loro e stare tranquilli, perché quello che vogliono qua è la tranquillità. Come in Calabria, che in Calabria automaticamente non denunceranno mai, nemmeno qua denunceranno uno che va a fargli l'estorsione. Però loro si mettono a posto. Perché all'epoca loro finanziavano i clan? Perché erano tranquilli con gli ARENA, con i Nicoscia, con i Megna, con i Manfreda, con i GRANDE ARACRI. Loro davano soldi a tutti, perchè... Palmo VERTINELLI si era sfogato con me, una volta al ristorante suo, mi diceva: Non ce la faccio più, chiunque viene qua vogliono soldi, vogliono soldi, vogliono soldi. Ha fatto un piccolo sfogo con me. Però loro erano tranquilli. Nello stesso tempo lavoravano con il clan, operavano con il clan, investivano. Serviva un milione di euro all'istante, mezza giornata e c'era il milione di euro disponibile. Veniva dalla Calabria, lo prendevano di qua.

In tal modo era iniziata la fortuna imprenditoriale non solo dei VERTINELLI, ma anche di GIGLIO e MUTO Antonio, che avevano accumulato ingenti ricchezze tali da sorprendere anche lo stesso CORTESE, quando ebbe la possibilità di constatarle in prima persona una volta salto in Emilia dopo la carcerazione. In quel periodo, infatti, tutti si misero a disposizione di CORTESE, la famiglia MUTO, Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLI. Sia i MUTO, in particolare Antonio, che GIGLIO si misero a sua disposizione, prestandogli e donandogli denaro, facendogli fare la bella vita, erano come dei *"bancomat viventi"*; qualunque cifra chiedesse, loro gliela facevano trovare a stretto giro di tempo. CORTESE capì che in Emilia, qualsiasi persona legata alla 'ndrangheta, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, senza bisogno di chiedere o di minacciare, poteva ricevere da questi imprenditori il "fiore", ovvero la dazione di rilevanti somme di denaro (anche 10- 15.000 euro per volta) oltre a vitto, alloggio e autovetture. Va segnalato che tali possibilità erano legate anche al fatto che Pino GIGLIO, come Antonio MUTO e Palmo VERTINELLI *avevano in mano un sacco di direttori di banca, più di uno. Ci faceva aprire questa ditta, ci faceva acquistare in leasing dei mezzi, come scavatori, camion, ci faceva fare la denuncia e li mandavamo all'estero. Romania. Bulgaria"*.
In altri termini, una volta composta, sotto la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa, la contrapposizione tra l'interesse mafioso e quello imprenditoriale (in questo caso del VERTINELLI) era stata data vita ad una sinergia criminale "tra capitale di impresa e capitale mafioso" che rappresenta, a tutt'oggi, il dato caratterizzante della associazione emiliana. VERTINELLI Palmo, e con lui il fratello Giuseppe, al pari degli imprenditori cutresi, erano scesi ad accordi con il sodalizio, mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie strutture in cambio dell'appoggio della forza di intimidazione della associazione mafiosa, del

suo apparato strumentale, della sua forza e dei canali illeciti di reimpiego e di investimento, in vista non solo del profitto personale, ma dell'intera associazione mafiosa, in cui il primo sfuma e si riconosce. La vicende degli immobili di Le Catella, più volte emersa nel corso del dibattimento e descritta anche dai collaboratori (non solo CORTESE, ma anche GIGLIO e VALERIO), è emblematica di questa fondamentale dialettica tra contrapposizione e ricomposizione degli interessi mafiosi e imprenditoriali.

Il tema sarà trattato, *funditus*, allorquando si parlerà del delitto associativo.

Qui preme evidenziare come il concetto sia stato ribadito, proprio con riguardo ai VERTINELLI (in specie Palmo) dal collaboratore MARINO Vincenzo che, come si vedrà, ha descritto plasticamente la fondamentale convivenza tra l'area imprenditoriale della associazione mafiosa e quella militare della stessa (capitale di impresa-capitale mafioso).

MARINO ha definito VERTINELLI, così come gli imprenditori MUTO e GIGLIO, come soggetti pienamente inseriti nell'organizzazione, con rilevanti compiti di ampliamento del giro di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell'associazione e dell'associazione in quanto tale. La sola differenza tra gli altri, era che essi dovevano mantenersi "puliti", lontani dalla strada, come invece facevano gli uomini di azione; anche per questo al MARINO non risulta che essi fossero formalmente affiliati, ferma restando la piena partecipazione e condivisione da parte degli stessi degli scopi e delle modalità operative dell'associazione.

Palmo VERTINELLI e GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il MARINO con le sue solite modalità dettagliate ed incisive, sono entrambi imprenditori partiti dalla Calabria senza alcun capitale iniziale e che si sono progressivamente affermati.

VERTINELLI Palmo, MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe avevano il ruolo di "lavatrici" nell'interesse di GRANDE ARACRI. VERTINELLI, poi, ne era la "cassaforte"; espressione tanto sintetica quanto incisiva nella descrizione della valenza del ruolo avuto da costui nelle attività di reimpiego dei denari della cosca calabrese. La collocazione VERTINELLI all'interno dell'organizzazione nella posizione di "giovane onorato" è aderente ad un'organizzazione mafiosa che necessita di pragmatismo più che di riti e forme, soprattutto laddove si tratti di soggetti incontaminati ed estranei alle tipiche attività criminali della mafia.

MARINO ha fornito una descrizione precisa, concreta e solida delle ragioni della forza economica di Palmo VERTINELLI, ottenuta grazie al ruolo di riciclatore svolto per conto dell'associazione. Uno dei suoi compiti principali era quello di subappaltare alle imprese degli associati o alle imprese comunque vicine, i lavori degli appalti che riusciva ad acquisire, anche col sostegno dell'associazione o alla fama di imprenditore vicino alla 'ndrangheta, fama che comportava per molti committenti una garanzia.

PRESIDENTE – Va bene, quindi GIGLIO abbiamo capito un po' cosa faceva. VERTINELLI, in particolare, cosa faceva rispetto... TESTIMONE MARINO – Allora se GIGLIO è partito con una FIAT Uno, Palmo VERTINELLI è partito cu mi cucchi e nu carrettu... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... E si è ritrovato un impero.

PRESIDENTE – Quindi, facendo questo lavoro che lei ha descritto, aveva anche l'obbligo insomma, di far lavorare gli associati, le persone vicine... TESTIMONE MARINO – Assolutamente sì, assolutamente sì! Perché per avere il controllo su di tutti e su tutto, prima devono lavorare, io gli davo la società e poi gli davo i subappalti alle ditte dei miei paesani,

perché io devo essere che controllavo tutto... PRESIDENTE – Senta lei.. TESTIMONE MARINO – ... Le entrate, le uscite e tutto.

VERTINELLI, ha detto il MARINO, senza il sostegno della cosca non avrebbe potuto costruire "neppure un marciapiede". Il denaro arrivava a Palmo in vari modi, tramite professionisti ma anche in contanti. I denari tornavano a GRANDE ARACRI sotto forma di appartamenti intestati a prestanome che a momento opportuno venivano liquidati.

Il ristorante Millefiori era un punto di ritrovo di 'ndranghetisti della cosca GRANDE ARACRI : *TESTIMONE MARINO – E dove c'erano le persone che circondavano questa cosca, c'eravamo noi. Signor Presidente, noi ogni volta che andavamo a Milano, Torino, Voghera, Bologna, Rimini, Riccione, passavamo da là. Signor Presidente, noi passavamo da là perché era anche casa nostra e uno non è che va a casa dei genitori e non va a trovare la mamma o il papà, o lo zio e il fratello, è dovere nostro. Perché certe volte noi facevamo le squadrette, come (inc.) i Polsi, eh, nel 2002 siamo partiti, siamo arrivati a Cervia, abbiamo fatto una squadretta, abbiamo ammazzato una persona e poi siamo andati a Reggio Emilia; abbiamo mangiato da Luigi GRANDE ARACRI , loro non sapevano niente perché era il figlioccio di mio padre e poi ce ne siamo ritornati. Cosa siete venuti a fare qua? No, una passeggiata, una visita medica. Così facevamo. Avvocato, non mandavamo i preavvisi quando andavamo, andavamo a trovarli e basta. Eravamo a casa nostra ed eravamo ben accetti. Semplice."*

Quanto ai rapporti intercorrenti tra VERTINELLI e BOLOGNINO, il collaboratore ha offerto una risposta che rende assolutamente chiaro il ruolo del primo nell'associazione e mette in evidenza, in termini esemplificativi, quella distinzione tra l'area degli "uomini di strada" e quella imprenditoriale dell'associazione già tratteggiata: *PRESIDENTE – Ho capito e quindi, rispetto a VERTINELLI, quindi BOLOGNINO che tipo di ruolo aveva? TESTIMONE MARINO – Allora, signor Presidente, Palmo VERTINELLI si occupava dell'economia, era come un Ministro della Finanza... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – Michele BOLOGNINO era un Ministro della Difesa. PRESIDENTE – Ma BOLOGNINO Michele faceva pure l'imprenditore o no? TESTIMONE MARINO – Certo che aveva le imprese, però Michele BOLOGNINO non poteva fare quello che faceva Palmo VERTINELLI, perché se no subito subito gli saltavano addosso, Michele BOLOGNINO doveva far vedere che lavorava, era più una copertura quella di Michele BOLOGNINO... PRESIDENTE – Ho capito. TESTIMONE MARINO – .. Però nello stesso tempo guadagnava. PRESIDENTE – Ho capito, per quella ragione che diceva lei, per cui chi si occupa di finanza dev'essere uno pulito, mentre BOLOGNINO Michele... TESTIMONE MARINO – Assolutamente. PRESIDENTE – .. risulta a noi che ha una condanna per associazione mafiosa. TESTIMONE MARINO – Assolutamente e se voi vedete, Signor Presidente, io non lo so perché non ne ho viste carte, io posso fare solo dichiarazioni. Signor Presidente, se voi vedete che Palmo VERTINELLI a chi gli passava i lavori, vedete che Palmo VERTINELLI non gli ha manco passato un lavoro a Michele BOLOGNINO, perché se no Nicolino ci rumpeva le corne a Palmo VERTINELLI, semplice. Perché non poteva avere a che fare...*

PRESIDENTE – Però la questione... TESTIMONE MARINO – Non poteva avere a che fare. Dovevano avere a che fare solo con persone pulite e basta. PRESIDENTE – Però c'è una questione del ristorante Millefiori di Montecchio, lei la sa quella storia? Sa che c'era un

ristorante che era di VERTINELLI e che poi è stato preso in gestione da BOLOGNINO? Ne sa niente di questa vicenda? TESTIMONE MARINO – Io sapevo non da BOLOGNINO, signor Presidente, da un parente di BOLOGNINO, Michele BOLOGNINO. PRESIDENTE – Da un parente di BOLOGNINO, certo certo... TESTIMONE MARINO – È tutta un'altra storia, signor Presidente, Michele BOLOGNINO è Michele BOLOGNINO, come MARINO Vincenzo è nato a Crotone 10/12/1975 è stato condannato per associazione mafiosa, mio cugino no, signor Presidente, mia cugina no, mia cognata no."

Il riferimento al rapporto BOLOGNINO/VERTINELLI il MARINO ha fornito, inoltre, un'utile chiave di lettura degli schermi reciproci di cui si sono avvalsi i due 'ndranghetisti per nascondere il rispettivo interesse nella vicenda del ristorante Millefiori.

I tratti delle due figure sono ben chiari al MARINO:

TESTIMONE MARINO – Allora, le ripeto quello che ho detto primo. A determinati tavoli si decide il futuro, Avvocato, non si prevede, nu ssimu veggenti, ma si decide.

DIFESA. AVV. PISANELLO – E chi erano le persone con le quali lei aveva fatto questa decisione? Aveva preso questa decisione? PRESIDENTE La decisione di che cosa? Di ammazzare a Palmo VERTINELLI? DIFESA. AVV. PISANELLO – No. PRESIDENTE – La decisione che il ristorante sarebbe dovuto andare a BOLOGNINO. TESTIMONE MARINO – Al carcere di Catanzaro stavamo parlando... DIFESA. AVV. PISANELLO – Con chi?

TESTIMONE MARINO ... e c'era anche un mio zio acquisito, no? SERGIO VRENNA ed eravamo al terzo piano, carcere di Siano, 2005/2006, carcere di Siano. E c'era Tonino GRANDE ARACRI , Giovanni Arabia, Pino Colacino, SERGIO VRENNA. Eravamo tutti quanti noi là e stavamo parlando di determinate situazioni e quello che si doveva fare. E in quell'occasione stavamo parlando anche del Presidente del Crotone, della salvaguardia ambientale, che aveva dei locali a Cutro, un bruciatore. DIFESA, AVV. PISANELLO – Quindi tutti questi soggetti erano interessati a questo affare? PRESIDENTE – Quale affare? TESTIMONE MARINO – No, non erano interessati all'affare. Erano interessati che lo cedeva l'affare per VERTINELLI, che lo cedeva il ristorante, perché Michele BOLOGNINO (su u meritava). Semplice. Signor Presidente, la posso dire una frase nu pocu ortodossa? PRESIDENTE – Dica, dica. TESTIMONE MARINO – L'Avvocato sta a difendere Lucifero, Avvocato, le mie dichiarazioni possono essere anche relative, su le indagini dall'autorità giudiziaria competenti che parlano chiaro, Avvocato. PRESIDENTE – Ho detto l'Avvocato? Sta difendendo Lucifero? TESTIMONE MARINO – Sì, Avvocato, era un angelo, era bello, Avvocato, eeh signor Presidente. Però, adesso si è dimostrato un diavolo. È così, nu se po' musciare arretu a na scrivania, Palmo, o arretu nu iettu PRESIDENTE – Ma di chi sta parlando? Di Palmo o di BOLOGNINO? TESTIMONE MARINO – Di Palmo VERTINELLI e di BOLOGNINO, sta difendendo proprio a chelli ca tenune a rugna, rugna, rugna. Dalle parti nostre si dice ca propriu a rugna tene a chielli. Non sono io, signor Presidente, io ringraziando Iddio, su proprio relativo, anzi, le ho fatte 10 anni fa, si può dire Però è l'autorità giudiziaria che tenga cuntu, signor Presidente.

Per completezza, va ricordato che anche un collaboratore storico come VRENNA ha evidenziato gli ottimi rapporti tra GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo.

Su questo sfondo che, si ribadisce, rappresenta oggetto principale dell'accertamento del giudizio abbreviato nel quale è valutata la responsabilità degli imputati VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe per il delitto di cui al capo 1, è ora possibile scendere al vaglio dei singoli capi di imputazione, analizzando, in primo luogo, l'elemento materiale degli stessi, distinguendo tra delitti di intestazione fraudolenta di valori, da quelli di reimpiego.
In ultimo saranno trattati i capi 211, 212 e 212bis, relativi alla contestata violazione delle misure di prevenzione.

In questa analisi non si può prescindere dal fatto, indiscutibilmente dimostrato da tutte le prove assunte e sopra delineate, che le singole società oggetto delle imputazioni non avevano affatto una loro "autonomia", essendo inglobate in una sorta di gruppo dominato da un unico scopo, al raggiungimento del quale ciascuna di esse era funzionale, perdendo ogni aspetto di separazione ed autonomia gestionale ed operativa: "*ogni società della misura di prevenzione aveva un determinato scopo [all'interno del gruppo]. Non c'è una società che vive di suo, perché tutte sono nate o su emanazione di un'altra società, quindi con cessioni di rami d'azienda, oppure hanno uno scopo, per esempio assumere i dipendenti che poi vanno a servizio di altra società. Quindi la gestione è da considerarsi, non la gestione mia, ovviamente, perché io ho dovuto tenere separate tutte le varie società, ma la gestione precedente, la gestione VERTINELLI era quella che considerava le società come un tutt'uno di fatto*" (cfr. teste Zaniboni Federica)
Insomma, una situazione di assoluta promiscuità fisica (per sedi e conservazione della contabilità) e gestionale, tradottasi, questa, nella cessione di rami d'impresa da una società all'altra all'interno del "gruppo", nella successione negli appalti, nel passaggio, senza soluzione di continuità, di lavoratori dipendenti da una impresa all'altra, nonché nel pagamento di fatture da parte di società diverse da quelle a cui le fatture si riferivano.
Il tutto in funzione del raggiungimento dello scopo unitario del gruppo, che in tal modo ha fatto così mostra del suo carattere intrinsecamente illecito. Si è peraltro visto che, analizzando le prove relative alla fittizia intestazione di Mille Fiori s.r.l., spunti significativi di valutazione su tale conclusione provengono anche dalla analisi tecnica del consulente di parte del "gruppo VERTINELLI".

Su questa premessa, procedendo dai reati di intestazione fraudolenta di valori, tutte le prove esposte, finanche sovrabbondanti, dimostrano, senza margine di dubbio che tutte le società oggetto dei capi di imputazione ed i relativi beni erano oggetto di fittizia intestazione da parte del suo reale *dominus*, i fratelli VERTINELLI o, nei singoli casi, BOLOGNINO Michele e GRANDE ARACRI Nicolino.
Le intercettazioni telefoniche, così come correttamente lette dagli inquirenti nel loro contenuto e nella loro conseguenzialità cronologica e logica, fungono, nella maggior parte dei casi, da prova regina della condotta illecita, disvelando anche la ragione delle prove documentali rinvenute, concernenti movimentazioni bancarie o attività negoziali altrimenti prive di plausibile spiegazione. Le stesse forniscono, inoltre, puntuale riscontro alle parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, senza mezzi termini, ha indicato nei VERTINELLI i titolari delle singole società, spiegando, addirittura, come fosse prassi intestare beni alle mogli per evitare provvedimenti ablatori.

Tutto ciò vale, sia pure ciascuno con le proprie peculiarità per:
- **il capo 85**, relativo alla fittizia intestazione della società SECAV, peraltro direttamente coinvolta non solo nell'affare delle mattonelle (cfr. capi 94 e 94bis) ma anche nel vorticoso giro di operazioni per fatturazioni inesistenti di cui al capo 107. Non a caso, SECAV è stata oggetto di diverse SOS redatte da alcuni istituti bancari;

- **il capo 89**, relativo alla fittizia intestazione della società il Cenacolo, divenuta un'altra occasione per BOLOGNINO Michele di infiltrarsi nella economia emiliana tramite la gestione di locali e ristoranti. Le conversazioni indicate dal Maresciallo Costantino sono assolutamente emblematiche del ruolo ricoperto da BOLOGNINO quale socio occulto della società insieme a "*quello là sotto*", GRANDE ARACRI Nicolino, con il quale BOLOGNINO in quel periodo aveva rafforzato il suo rapporto, forte della vicenda delle mattonelle (cfr. capi 94-94bis), della ricettazione degli yacht (cfr. capo 87) e, ovviamente, della sua attività di infiltrazione nei lavori di ricostruzione post sisma (cfr. capi 90-92). Va poi aggiunta anche la mail inviata da MACRI' al BOLOGNINO all'indirizzo di posta elettronica della CT Vrabie (riconducibile al BOLOGNINO cfr. capo 143bis) con la quale MACRI' rendicontava al BOLOGNINO la situazione economica del ristorante. Le parole del collaboratore MARINO, si è detto, forniscono poi un fondamentale contributo per comprendere come VERTINELLI e BOLOGNINO si siano avvalsi degli schermi reciproci per nascondere il rispettivo interesse nella vicenda del ristorante Millefiori;
In questo contesto le tesi difensive dell'imputato BOLOGNINI sono destinate a franare.

- **il capo 89quater**, in cui alle numerosissime intercettazioni telefoniche si aggiungono gli esiti della attività di sequestro descritti dal Maresciallo D'Agostino e dal Maresciallo Pico nonchè l'acclarata incapacità economica degli intestatari fittizi, in specie di BRUGNANO Giuseppe. Il tutto, anche qui, inserito in un contesto di conclamata promiscuità societaria.

- il **capo 89 *quinquies***, in cui, pur senza l'ausilio di intercettazioni, alle caratteristiche generali caratterizzanti la vita, l'organizzazione e la azione delle società del gruppo, si aggiungono gli esiti degli accertamenti contabili effettuati sulla documentazione disponibile, dimostrativi non solo della incapacità reddituale degli intestatari formali dei beni, ma anche di come il potere gestorio fosse in capo a VERTINELLI Palmo. Si aggiungano poi, gli esiti dei controlli stradali svolti sulle auto intestate alla società, sempre nella disponibilità dei fratelli VERTINELLI.

- **il capo 89 *septies***, avente ad oggetto l'asserita intestazione fraudolenta della società Top Service da parte dei fratelli VERTINELLI, Giuseppe e Palmo, a TRENTO Carlo e RIILLO Paolo, ed in relazione al quale la formidabile sinergia tra intercettazioni, propalazioni dei collaboratori di giustizia, esiti della attività di sequestro e l'incapacità reddituale dei formali intestatari non consente dubbi di sorta. Peraltro, in occasione del sopralluogo sul fiume Papanicaro (cfr. capo 143) è stata documentata la disponibilità dell'auto formalmente intestata alla società Topo Service da parte di VERTINELLI Palmo.

- il capo 89 *novies*, rispetto al quale le parole del collaboratore di Giustizia, GIGLIO Giuseppe sono perfettamente coerenti, e riscontrate, da tutte le altre prove raccolte in relazione all'utilizzo della figura delle mogli per schermare i reali assetti proprietari, qui rappresentati dalla società di gestione del ristorante.

- il capo 89 *duodecies*, concernete la fittizia intestazione delle quote di Consorzio Stabile GECOVAL, in cui alle intercettazioni telefoniche e alle parole del collaboratore di giustizia si aggiungono le testimonianze e gli accertamenti svolti dall'amministratore giudiziario e dei Carabinieri del ROS, che hanno testimoniato non solo la solita promiscuità societaria (fisica e operativa), ma anche le operazioni strategicamente attuate per aggirare gli ostacoli derivanti dalla interdittiva antimafia che aveva colpito IMPRESA VERTINELLI e coinvolgenti proprio GECOVAL per il tramite di OPERA s.r.l., quest'ultima, poi, oggetto di successiva estromissione dal consorzio in quanto colpita da sequestro. Il quadro è completato, poi, dagli oltremodo eloquenti esiti delle perquisizioni e dei sequestri.

- il capo 89 *terdecies*, relativo alla fittizia intestazione della TOUCH, società certamente importante nell'ambito del gruppo (cfr. testimonianze Zaniboni e Pico), costituita poco più di un mese dopo l'interdittiva che aveva colpito IMPRESA VERTINELLI nel 2010. A quella data, il formale intestatario, VERTINELLI Antonio cl '85, non aveva la capacità reddituale necessaria per acquistare le quote. Il collaboratore GIGLIO, in questo caso ha sminuito la vicenda mettendo in buona luce il genero, ma non ha potuto fare a meno di ricordare che nella società TOUCH, VERTINELLI Giuseppe mise importanti capitali (80.000 euro girati poi alla SECAV) e che, una volta colpita da inteditiva la società IMPRESA VERTINELLI, i due VERTINELLI si erano "appoggiati" alla TOUCH. In altri termini, per quanto edulcorata, la sostanza delle cose non muta: ad un mese dalla interdittiva, VERTINELLI Antonio, sebbene privo di capacità economica adeguata, aveva costituito una società nella quale erano stati immessi ingenti capitali da parte dei VERTINELLI destinati a confluire nella "contabilità" e nelle operazioni del gruppo, ed era stata utilizzata dai VERTINELLI per continuare a lavorare. L'accertato inserimento della TOUCH nelle operazioni del gruppo VERTINELLI anche negli anni successivi confermano (cfr. Maresciallo Pico) il convincimento.

Per i capi **89ter, 89undecies e 209** non si hanno intercettazioni o propalazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.
Tuttavia:
- quanto al **capo 89 ter**: i due figli di VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, rispettivamente Giuseppe classe 1986 e Antonio classe 1985, non avevano capacità reddituali per effettuare l'investimento e la successiva attività edificatoria. Eppure essi hanno effettuato l'acquisto del terreno al prezzo di 80.000 euro senza contrarre alcun mutuo. Essi, inoltre, non solo non hanno mai svolto attività agricola né edile, ma sono anche stati inseriti, come visto, in diverse compagini societarie come intestatari fittizi. Gli immobili costruiti sono stati poi occupati da soggetti ai quali sono stati concessi in "comodato gratuito" dalla moglie di VERTINELLI Palmo, BRAMANTE Antonietta;

- **quanto al capo 89undecies:** la lettura combinata delle testimonianze del Maresciallo Pico e dell'amministratore giudiziario e gli esiti della perizia contabile, testimoniano, da un lato, una astratta capacità reddituale di VERTINELLI Antonio 1986 di acquistare le quote societarie, ma non anche di gestirle in autonomia senza aiuti esterni di capitali e, dall'altro, un'effettiva partecipazione di VERTINELLI Giuseppe e di BRAMANTE Antonietta nella gestione. Le immissioni di capitali da parte di Palmo VERTINELLI e della moglie - non formale intestataria del bar - attestate dalla perizia e dal rilascio di una garanzia all'acquisto di 30.000 euro (assolutamente al di fuori della capacità reddituale del figlio Giuseppe), dimostrano una ingerenza di gestione e di investimenti all'interno del bar da parte di Palmo VERTINELLI, da considerarsi reale *dominus* delle potenzialità economiche dell'esercizio commerciale, nonostante il fattivo contributo al suo esercizio da parte del figlio e della moglie;

- **quanto al capo 209:** la lettura combinata delle testimonianze del Maresciallo Pico e dell'amministratore giudiziario, Federica Zaniboni, attestano al di là di ogni ragionevole dubbio, come SIME altro non fosse che la naturale prosecuzione delle altre imprese sottoposte a sequestro. In tal senso depongono: la prosecuzione da parte della SIME dei cantieri in precedenza affidati alle imprese dei VERTINELLI (IMPRESA VERTINELLI, TOP SERVICE OPERA) e poi affidati a SIME dopo i sequestri; il passaggio a SIME dei dipendenti (tra i quali anche BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Nicol), prima assunti presso altre imprese del gruppo; i documenti sequestrati - e i loro contenuti, oltremodo eloquenti - rinvenuti sul computer dell'amministratore unico della società, BONACCIO; l'affidamento della gestione contabile agli stessi professionisti del gruppo VERTINELLI.
In conclusione, le prove raccolte, financo sovrabbondanti, dimostrano senza margine di dubbio come tutte le società e i relativi beni fossero stati oggetto di fittizia intestazione da parte dei loro reali titolari, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco.

Esse, inoltre, forniscono, salve le eccezioni di cui si dirà, chiara dimostrazione della sussistenza della finalità tipica richiesta dalla norma incriminatrice perseguita da questi ultimi. È sotto questo profilo che si coglie l'importanza di un'analisi globale delle singole condotte.
Le plurime e reiterate fittizie intestazioni di quote sociali e di beni sono rivelatrici, nel loro complesso, di una collaudata strategia attuta da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, mirata a fare della fittizia intestazione lo strumento per creare uno schermo fra la loro figura e i loro beni, in modo da potere effettuare operazioni illecite (reimpiego di denari, falsa fatturazione etc..) tenendo lontano da loro eventuali controlli e, soprattutto, evitando misure ablatorie che li avrebbero privati delle loro ricchezze.
Per quanto riguarda BOLOGNINO Michele ed il fratello Francesco, i capi di imputazione trattati in questa sede vanno ad aggiungersi a quelli specifici legati alle attività svolte dal BOLOGNINO nel settore edilizio, immobiliare, della ristorazione e dei locali notturni (cfr. capi 143bis e ss) disvelando, come si vedrà analoga strategia.
Le vicissitudini giudiziarie vissute da VERTINELLI Palmo (operazioni Scacco Matto e Pandora, cfr. Cap. III e Cap XIV) e le interdittive che a partire dal 2010 avevano colpito le imprese dei VERTINELLI (cfr. produzioni documentali indicate) rendevano, del resto, non

solo possibile, ma altamente probabile la possibilità che i loro beni venissero sottoposti a misure di prevenzione o altri provvedimenti ablatori. Di ciò sia Palmo che Giuseppe erano perfettamente consci, tanto da essersi attivati (così come GIGLIO) per ripulire la loro immagine attraverso l'assistente della Polizia di Stato MATACERA ed il suo superiore CIANFLONE. Considerazioni analoghe valgono per BOLOGNINO Michele, già addirittura condannato per il reato di cui all'art. 416bis c.p. Sul punto si rinvia alla specifica trattazione.
Appurata dunque la sussistenza della materialità di tutte le condotte dei capi di imputazione in esame e la finalità tipica perseguita dai fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, e BOLOGNINO Michele, occorre analizzare le posizioni dei singoli concorrenti, richiamando qui, i principi generali descritti in apertura, ricordando, peraltro, che secondo un orientamento, acclarata la finalità elusiva di chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.
Ciò può dirsi solo con riguardo a MOLINARI Antonio e ADAMO Rosario le cui figure compaiono all'interno delle società il Cenacolo e IMPRESA VERTINELLI per una quota minima (rispettivamente 5% e 1%) e con un ruolo del tutto defilato, impalpabile, sostanzialmente indifferente, all'interno delle loro vicende, sintomo di un ruolo esclusivamente formale ed estraneo alle logiche criminose sottese.
In ragione di ciò, per MOLINARI Antonio e ADAMO Rosario, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione dai reati a loro rispettivamente contestati ai capo 89 e 89quinquies perché il fatto non costituisce reato.

Discorso diverso deve essere fatto per MACRI' Francesco, che le telefonate intercettate e le parole dello stesso BOLOGNINO rivelano essere in stretti rapporti confidenziali e di affari con quest'ultimo. È lo stesso MACRI' a consigliare a BOLOGNINO di attivarsi per evitare atteggiamenti equivoci o riunioni riservate all'interno del locale, con esplicito riferimento a quello che era successo due giorni prima, allorquando BOLOGNINO aveva portato nel locale URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, i soggetti gioiosani provenienti da Torino, per evitare che il locale continuasse ad essere associato ai "calabresi" (prog. 2416 RIT 938/12).
Le telefonata ambientale (prog. 856, 858, 859, 860 RIT 2708/12) è la definitiva conferma del pieno e consapevole coinvolgimento del MACRI nella illecita attività del BOLOGNINO e delle finalità della stessa, fornendo ulteriore prova degli stretti rapporti instaurati anche con VERTINELLI al quale, a dire di BOLOGNINO, il MACRI' avrebbe rivelato l'indebitamento della società. In altri termini, dalle telefonate intercettate, emerge perfettamente la consapevolezza del MACRI' non solo della illiceità della condotta, ma anche della caratura criminale dei soggetti con cui si è messo in affari (illeciti), in vista del proprio vantaggio personale, ovviamente legato alla fortuna del locale.

In relazione a BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna, VERTINELLI Giuseppe classe 1986, VERTINELLI Antonio classe 1985 rispettivamente mogli e figli di VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, occorre tenere presente che essi rappresentano i soggetti ai quali le ricchezze erano destinate e che delle stesse godevano in prima persona. In quanto familiari, essi – come già rappresentato in premessa - rappresentano

i primi soggetti individuati dai fratelli VERTINELLI per attuare la loro strategia criminale. Ciò è dimostrato non solo dal sistematico ricorso alla figure delle mogli e dei figli per la intestazione fraudolenta, ma anche dalle oltremodo eloquenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MARINO, CORTESE e GIGLIO. Tutto ciò dimostra come i VERTINELLI agissero coinvolgendo pienamente nelle loro strategie criminali i propri familiari, che condividevano con loro le finalità di reimpiego e quelle elusive dei provvedimenti ablatori, fornendo un concreto apporto alla loro attuazione, anche al fine di mantenere un diretto e miglior controllo sui beni e sulle ricchezze illecitamente accumulate evitando rischi di dispersione all'esterno in forza dello stretto legame fiduciario che lega gli appartenenti alla famiglia.

Unica eccezione alla regola emersa è rappresenta dal capo 89 undecies, rispetto al quale la testimonianza dell'Amministratore giudiziario lascia spazio alla possibilità che VERTINELLI Giuseppe, concretamente attivo nel bar, lavorasse al suo interno nella prevalente finalità di svolgere attività lavorativa personale, pur nella consapevolezza che si trattasse di un esercizio commerciale sostanzialmente appartenente al patrimonio paterno che ne garantiva la sopravvivenza anche grazie alle immissioni di capitali. In altri termini, sussiste in questo specifico caso il ragionevole dubbio che VERTINELLI Giuseppe abbia agito non mosso dalla finalità tipica prevista dalla norma incriminatrice. Per questa ragion : la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone di mandare assolto l'imputato VERTINELLI Giuseppe classe 1986 dal reato a lui ascritto al capo 89 undecies, perché il fatto non costituisce reato.
Nel quadro generale delineato, rientra anche BRUGNANO Giuseppe, nipote dei VERTINELLI in quanto figlio di VERTINELLI Caterina, una delle sorelle dei due imputati. La prova della sua piena consapevolezza e della finalizzazione della sua condotta al perseguimento del fine tipico previsto dalla norma incriminatrice è fornita oltre che dalle considerazioni sopra svolte, anche dalla sua partecipazione formale, in qualità di amministratore, alle articolate vicende negoziali e societarie ruotanti intorno ad OPERA s.r.l. e a CONSORZIO STABILE GECOVAL dopo la interdittiva che aveva colpito IMPRESA VERTINELLI.

Le considerazioni svolte valgono anche per BARNAT Ewa Bougoslava, moglie di BOLOGNINO Francesco, per la quale i denari necessari all'acquisto della quota societaria erano stati versati, nella logica descritta dai collaboratori - che vuole le mogli fornire lo scudo protettivo della fittizia intestazione - da BOLOGNINO Michele.

A chiudere il cerchio vi è VALERIO Gaetano, fratello del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e cognato dei VERTINELLI per avere sposato una delle loro sorelle.
Questo strettissimo rapporto parentale con VALERIO Antonio e con i VERTINELLI rende già di per sé implausibile che egli non sapesse che i costoro, attraverso lo strumento della fittizia intestazione, perseguissero la finalità punita dalla norma e che non volesse contribuire in prima persona al raggiungimento della stessa, condividendola, posto che, grazie ad essa, egli avrebbe tratto un vantaggio, per sé e per la moglie, sorella dei VERTINELLI. La prova più sicura della condivisione del fine deriva proprio dalla voce del fratello, il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, senza timore di contribuire alla condanna del fratello, ha

senza mezzi termini confermato che Gaetano, per figurare come socio, incassava 2000 euro al mese. Era "usato" dai VERTINELLI, tanto che in un'occasione VALERIO Antonio intervenne in favore del fratello per perorare un aumento del suo "stipendio".

Quanto a SALVATI Luigi vanno replicate, in parte, le argomentazioni svolte per VALERIO Gaetano. Grazie alle reciprocamente riscontrate dichiarazioni di VALERIO Antonio e di GIGLIO Giuseppe - che confermano la prassi invalsa e descritta dagli altri collaboratori di ricorrere a compiacenti prestanome attratti dalla lusinga di facili guadagni – emerge come SALVATI, sebbene non parente dei VERTINELLI, era un loro dipendete da moltissimi anni e, al pari di VALERIO Gaetano, percepiva uno stipendio dalla sua attività di "intestatario fittizio". Anche SALVATI, dipendete storico dei VERTINELLI (e ben noto sia al VALERIO che al GIGLIO) dunque condivideva con i suoi datori di lavoro la finalità strategicamente perseguita mediante la intestazione fraudolenta di valori, alla quale era legato il suo vantaggio personale.

Infine, quanto a GRIMALDI Luigi, oltre a replicare le argomentazioni sopra svolte, occorre evidenziare che il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, con dichiarazioni puntuali e concrete, lo ha indicato tra i soggetti che, da sempre, in forza di uno strettissimo rapporto fiduciario, si metteva a disposizione dei fratelli VERTINELLI come prestanome insieme ad altri soggetti quali Bonaccio, il fratello VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, OLIVERIO Salvatore, TRENTO Carlo, AMABILE Vittorio, OLIVERIO Totò. Nei confronti di GRIMALDI i VERTINELLI nutrivano grande fiducia (cfr. udienza 10.10.2017). Analoghi concetti il collaboratore ha espresso in sede di riconoscimento fotografico (cfr. udienza 12.10.2017).
Tanto vale a ritenere dimostrato come GRIMALDI appartenesse alla stretta cerchia degli uomini di fiducia dei VERTINELLI con i quali essi, in cambio di un personale ricompensa economica, condividevano strategie, dinamiche criminali e finalità attuate grazie al sistema delle intestazioni fittizie.

Infine, quanto ai capi **89bis, 89sexies, 89 octies e 89decies** deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Analoga pronuncia deve essere adottata con riguardo ad OLIVERIO Salvatore (cfr. capo 89quinquies).
Ed invero rispetto a queste fattispecie:
1- è decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 c.p. pur tenendo conto del disposto di cui all'art. 160, comma 4, c.p.
2- gli imputati non hanno rinunciato alla prescrizione;
3- non vi sono elementi per potere pronunciare sentenza assolutoria, essendo il compendio probatorio dotato di una forza tale da escludere, alla luce di una mera attività ricognitiva, sia la prova positiva dell'innocenza, che l'assoluta assenza della prova della colpevolezza (cfr. Cass. 26008/2007). Va peraltro detto che le prove portate a discarico dagli imputati VECCHIATTINI e MEZZIATI non varrebbero nemmeno a rendere le prove a carico contraddittorie o insufficienti (cfr. Cass. 40386/2004). Lo stesso dicasi per quelle portate dalla difesa VERTINELLI, posto che , in particolare, la testimonianza di Belescu indica in Giuseppe VERTINELLI e nel figlio di Palmo VERTINELLI i responsabili della gestione

deputati anche a tenere i rapporti con banche e fornitori e, in generale, a dare direttive, mentre SCHETTINI Giovanna viene indicata quale soggetto per lo più addetta alla gestione concreta della sala, ma estranea alla conduzione della impresa.
Una sola precisazione: per mera omissione materiale, nel dispositivo non è stata indicata la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta prescrizione nei confronti di VERTINELLI Giuseppe classe 1962 per i capi 89 sexies e 89 decies.

Occorre ora passare alla valutazione dei capi relativi ai contestati delitti di reimpieghi di cui ai capi **88-88bis-88ter.**
Nell'approcciare i tre capi di imputazione non può prescindersi da quanto è stato acclarato grazie alle puntuali propalazioni, tra di loro riscontrate in termini oltremodo solidi, degli storici collaboratori di giustizia, che con puntuali ed autonome dichiarazioni hanno tratteggiato la figura di VERTINELLI Palmo all'interno del sodalizio ed il suo ruolo di imprenditore mafioso che, al pari di GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio, una volta messosi a disposizione della associazione mafiosa ha garantito a sé e alla stessa ingenti accumulazioni di ricchezze grazie alla sua capacità imprenditoriale e alla sua capacità di reimpiegare i denari della cosca. L'espressione utilizzata da MARINO che ha definito VERTINELLI Palmo come la "cassaforte" dei denari della cosca calabrese, ritagliandogli il ruolo di "lavatrice" è oltremodo eloquente e non necessitante di ulteriori spiegazioni.
Le propalazioni di MARINO, perfettamente aderenti alla storia giudiziaria che ha visto coinvolti i fratelli VERTINELLI (cfr. Scacco Matto e Pandora, Cap. III e XV), hanno trovato un puntuale riscontro nell'ambito del presente processo con specifico riguardo al ristorante Mille Fiori s.r.l.
Ed invero:
1) non è dato sapere con quali risorse economiche la società sia stata costituita né con quali capitali sia stata effettuata l'edificazione dell'immobile. Le tesi sostenute dalla difesa sono state correttamente smentite dai periti contabili finendo per avvalorare l'ipotesi d'accusa.
2) la sopravvivenza del ristorante era possibile, per i suoi elevatissimi costi, solo grazie ad una gestione illecita;
3) si è detto che le vicende societario-negoziali che hanno coinvolto la società in esame, dimostrano come la vita giuridica ed economica della Mille Fiori S.r.l. si sia intersecata con quella di diverse società tutte oggetto di analisi dei capi di imputazione in esame: talvolta a titolo contrattuale (come è avvenuto per gli affitti dei rami aziendali da parte di Mille Fiori s.a.s. e del Cenacolo S.r.l.), talvolta attraverso "finanziamenti" ottenuti dalla Mille Fiori S.r.l. mediante erogazioni da parte di altre società (come la Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. nella quale, tra i soci di maggioranza, vi era proprio Giuseppe VERTINELLI cl. 62). Tali aspetti consentono di inquadrare le vicende della Mille Fiori s.r.l. all'interno di una prospettiva che restituisce il senso della promiscuità degli interessi delle diverse società, gestite come gruppo unitario strumentale ad un unico scopo in cui la Mille Fiori s.r.l. occupava un certo peso, sebbene avente ad oggetto una attività (ristorazione) non appartenente al settore economico prediletto dai VERTINELLI.
4) il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha riferito di avere saputo da BOLOGNINO Michele che GRANDE ARACRI Nicolino aveva finanziato la attività della società il

Cenacolo, che aveva preso in affitto la gestione del ristorante, tanto da suscitare il grave imbarazzo di VERTINELLI che, stante "l'inadempimento" nella corresponsione del pagamento dell'affitto, non sapeva come potere "buttare fuori" BOLOGNINO nella consapevolezza che a BOLOGNINO erano legati i capitali investiti da GRANDE ARACRI Nicolino in quella attività;

5) è stata captata la conversazione nella quale BOLOGNINO Michele esplicita di essersi messo in affari con "*quello là sotto*", espressione tanto criptica quanto eloquente e che riscontra perfettamente quanto riferito da GIGLIO; altrettanto eloquente è la telefonata in cui MACRI' consiglia a BOLOGNINO di attivarsi per evitare atteggiamenti equivoci o riunioni riservate all'interno del locale, con esplicito riferimento a quello che era successo due giorni prima, allorquando BOLOGNINO aveva portato nel locale URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, i soggetti gioiosani provenienti da Torino per evitare che il locale continuasse ad essere associato ai "calabresi"

6) Il collaboratore MARINO ha descritto il ristorante Mille Fiori come un punto di ritrovo di 'ndranghetisti della cosca GRANDE ARACRI.

7) si tratta di società fittiziamente intestate a compiacenti prestanome.

Il quadro di insieme che ne deriva è quello di società (Mille Fiori s.r.l., il Cenacolo s.r.l., Mille Fiori s.a.s.) opache sin dalla loro origine, perché costituite con non meglio individuati e tracciabili capitali, nonché gestiti con denari di altrettanto ignota provenienza e la cui sopravvivenza era legata ad una gestione illecita, resa possibile solo attraverso lo schermo della intestazione fittizia di familiari o di altri compiacenti prestanome che allontanassero qualunque sospetto, in modo da garantire la perpetuazione dell'attività illecita e, allo stesso tempo, garantissero la salvezza dei beni da provvedimenti ablatori.

Il tutto da mantenere nel più stretto riserbo, tale da giustificare l'utilizzo di linguaggio criptico da parte di alcuni degli imputati (BOLOGNINO e MACRI) nel corso delle loro conversazioni telefoniche e da consigliare la necessità di dare una nuova "veste" al locale per impedire l'associazione della attività con soggetti "calabresi".

Nessuna fonte di prova fornisce una spiegazione o una benchè minima, ragionevole, parvenza d' liceità della provenienza dei capitali immessi nelle società in esame; anzi, talvolta, i tentativi svolti dalla difesa e dal suo consulente tecnico sono sfociati in argomenti che hanno finito per corroborare la tesi d'accusa, in parte fondata sulla promiscuità della gestione unitaria di un gruppo, sintomo, essa stessa, di illiceità gestionale.

In definitiva, la carenza di una prova diretta sul fatto da dimostrare (la provenienza illecita dei capitali investiti) è colmata da una oltremodo solida prova indiziaria fondata:

1) sulla assoluta impossibilità di ricondurre a canali leciti i capitali necessari per la costituzione e per la successiva gestione societaria, insostenibile se condotta lecitamente;

2) sulla promiscuità societaria del gruppo, intrinsecamente illecita, perpetrata dietro lo schermo delle fittizie intestazioni a compiacenti prestanome (familiari o dipendenti) ed in cui confluivano anche i denari di provenienza illecita (ad esempio falsa fatturazione);

3) sulla segretezza mantenuta dai suoi protagonisti nel corso delle telefonate, anche per nascondere la partecipazione alla attività di GRANDE ARACRI Nicolino.

Tanto già basterebbe per concludere che all'interno delle società in esame venissero impiegati denari di provenienza illecita.

Ma v'è di più, in quanto nel ragionamento probatorio indicato si inseriscono le propalazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO, MARINO e CORTESE, che hanno confermato non solo la partecipazione di GRANDE ARACRI Nicolino alla attività del ristorante mediante l'immissione di capitali, ma anche lo storico ruolo di VERTINELLI Palmo (e con lui, del fratello Giuseppe) di imprenditore mafioso deputato al reimpiego dei denari della cosca, non solo quella emiliana ma anche quella calabrese.
In questo modo il cerchio si chiude, emergendo nitidamente come nelle attività oggetto dei capi di imputazione in esame, venisse commessa e perpetuata una risalente attività di reimpiego dei denari illeciti, non solo della cosca emiliana (provenienti, ad esempio, dalla falsa fatturazione) ma anche di quella cutrese, tramite i denari illeciti immessi da GRANDE ARACRI Nicolino, da sempre interessato a cercare forme di investimento delle proprie illecite ricchezze nella più generosa Emilia (cfr., ad esempio, capi 96 e ss, 83, 119).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo vanno ribadite qui le considerazioni già svolte, per ciascuno degli imputati, in relazione al delitto di intestazione fraudolenta di valori: anche rispetto ai delitti di reimpiego in esame, infatti, l'atteggiamento psicologico degli imputati si caratterizza, sotto il profilo della consapevolezza e della volontà, in identica maniera, seppur qui non connotato, in relazione al profilo volitivo, dalla finalità tipica che invece segna il tratto caratterizzante del reato di trasferimento fraudolento di valori.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza del necessario elemento psicologico con esclusivo riguardo all'imputato MOLINARI Antonio, estraneo alle logiche criminali sottese alla condotta e per il quale non vi è dunque prova della consapevolezza del reimpiego di denari illeciti provenienti dalla associazione mafiosa, emiliana o calabrese.
Il numero dei concorrenti fonda la prova, rispetto ai capi 88bis e 88ter, dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n 1 c.p.

Non resta ora che trattare i capi relativi alla violazione delle misure di prevenzione.
Quanto **al capo 211**, la testimonianza resa dall'Amministratore giudiziario e le note del 3 e del 4 gennaio 2016 dallo stesso prodotte (cfr. udienza 31.1.2017) dimostrano che VERTINELLI Antonio, classe 1985, ha incassato sul proprio corrente personale, e poi sottratto con prelievi in contanti, la somma di 10.947,43 euro versata dalla società The King in pagamento di fatture emesse dalla TOUCH, già sottoposta a sequestro. In tal modo VERTINELLI Antonio classe 1985 ha contribuito alla sottrazione dei predetti denari all'esecuzione del provvedimento ablatorio che aveva colpito la società TOUCH.

Quanto **al capo 212** la testimonianza dell'Amministratore giudiziario, completata e corredata dalla nota del 4.1.2017 (cfr. udienza 31.1.2017) dimostra come gli immobili siti in strada Calerno – colpiti dalla misura di prevenzione in quanto intestati a BRAMANTE Antonietta, moglie di Palmo VERTINELLI - fossero occupati da affittuari (Forestean Ancuta Elena, Dicembre Immacolata, Guizzardi Severina, Sellaro Rosario) i quali, anche dopo l'esecuzione dei sequestri di prevenzione hanno continuato a pagare il canone di affitto in contanti con ritiro da parte dei figli di VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Antonio classe 1990 e VERTINELLI Giuseppe classe 1986 (si veda sul punto quanto sottoscritto da Dicembre Immacolata nelle dichiarazioni alleate alla nota dell'Amministratore) e a VERTINELLI

Antonio sempre coinvolto, al pari dei cugini, nella attività del gruppo, non solo quale intestatario fittizio, ma anche con ruoli attivi (cfr. ad esempio capo 94).

Infine, quanto **al capo 212bis** sono ancora le parole dell'Amministratore giudiziario a dimostrare la penale responsabilità delle imputate GIGLIO Tania e SCHETTINI Giovanna, atteso che dalle stesse si evince come al piano terra della abitazione in cui risiedevano VERTINELLI Antonio classe 1985 e la moglie GIGLIO Tania, (sita a Montecchio, in via Matteotti, 77) e nella formale titolarità di SCHETTINI Giovanna, risiedeva Franchini Clai, che ivi viveva con un contratto di affitto stipulato con SCHETTINI Giovanna. Il pagamento dell'affitto era stato effettuato sul conto corrente di Tania GIGLIO anche dopo l'esecuzione del sequestro preventivo e di quello di prevenzione disposti dal Tribunale di Bologna e da quello di Reggio Emilia. Solo nel momento in cui l'Amministratore giudiziario ha scoperto tale circostanza è stato possibile fare confluire quei denari all'interno della procedura non senza problemi, stante la ritrosia dimostrata da GIGLIO Tania che, sebben invitata, non si è mai presentata alle Poste Italiane per autorizzare la restituzione dei pagamenti fino a quel momento ricevuti, circostanza che la dice lunga sull'atteggiamento psicologico della imputata, finalizzato ad aiutare il proposto a sottrarsi al provvedimento ablatorio, al pari di SCHETTINI Giovanna, locataria, che ha continuato, silente, a permettere che la nuora incassasse materialmente i denari dell'affitto a lei intestato sottraendoli alla procedura.

Per tutti gli imputati per cui vi è condanna sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p. La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, siano essi o meno stretti congiunti, della caratura criminale di VERTINELLI Palmo, di VERTINELLI Giuseppe – imprenditori mafiosi - e di BOLOGNINO Michele e delle loro strategie criminali volte alla accumulazione e al reimpiego di ricchezza illecita all'interno delle loro società grazie al ricorso sistematico dello schermo delle intestazioni fittizie, fonda la prova di come essi fossero altresì pienamente consapevoli e volessero agevolare, con la loro condotta, l'associazione mafiosa, che dalla attività di VERTINELLI traeva una delle fonte principali di sviluppo e dalla quale essi stessi, ottenevano un diretto, significativo e costante vantaggio personale. In questo contesto, lo strumento delle intestazioni fittizie, funzionale anche al successivo reimpiego di ricchezza illecita, diventa lo strumento fondamentale di espansione della associazione stessa, posto che, grazie alla apparente attività negoziale e alla fitta trama di interrelazioni economiche intessute dai fratelli VERTINELLI, in sinergia con gli altri esponenti del sodalizio dietro lo schermo di soggetti apparentemente estranei al circuito della criminalità organizzata, il sodalizio è riuscito ad accrescere il suo prestigio criminale e la sua forza operativa dimostrando, con i fatti, la sua capacità organizzativa e di infiltrazione nel tessuto economico della società, sottraendo altresì il proprio patrimonio a provvedimenti ablatori.
Lo stesso dicasi per i delitti oggetto dei capi 211, 212 e 212bis, espressivi della pervicace volontà degli imputati di garantire al sodalizio il denaro ottenuto dalla attività illecita ed impiegato, in una spirale senza fine, in ulteriori attività economiche (ad esempio gli affitti degli immobili) destinate ad alimentare i canali illeciti di arricchimento del gruppo e sottraendole a controlli e alla tassazione statale.

5. CAPO 100

Intestazione fittizia della G.P.Z. Trading s.r.l

Nell'ambito del sistema di frodi architettato, principalmente, da PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale per il reimpiego del denaro di provenienza illecita derivante dalla cosca ARENA e dalla cosca GRANDE ARACRI era inserita, come visto anche la società G.P.Z. Trading s.r.l

Le vicende societarie di detta compagine sono state puntualmente descritte nell'elaborato peritale e riferite dal Maresciallo D'Agostino, che ha testimoniato su detta società alle udienze del 21 e del 26 ottobre 2016, sulla base della documentazione acquisita e prodotta agli atti (cfr. produzione 29.4.2016 DVD 1, frodi carosello).

La società G.P.Z. TRADING s.r.l. veniva costituita l'11.7.2007 da Pezzali Maurizio, con un capitale sociale di 10.000 euro; la società aveva sede a Ponti sul Mincio (MN).

Successivamente, in data 29.10.2009 il socio Giorgio Luigi usciva dall'assetto societario e vendeva l'impresa a BERTOCCO Erika

In data 28.11.2009 quest'ultima vendeva il 50% delle sue quote a VECCHI Daniela.

Nel periodo settembre- ottobre 2009, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, VECCHI Daniela era segretaria della diversa società I.N.T.: *"Un'altra società che utilizzano è la G.P.Z. TRADING, quella del capo 100, che è una società che ha sede a Pieve Emanuele, dove troviamo come soci (ma sono dei fantocci) BERTOCCO Erica e Vecchi Daniela. Vecchi Daniela è la segretaria che era all'interno della I.N.T. Era la segretaria che stava lì: la prendono, la portano lì e la fanno fare la socia".*

In data 24.03.2010 la BERTOCCO e la VECCHI cedevano le loro quote a Pezzali Maurizio, il quale, pertanto, tornava ad essere socio unico della società.

Il teste ha riferito, poi, che dagli accertamenti effettuati presso l'INPS emergeva che la G.P.Z. non aveva dipendenti. Inoltre, nell'anno 2009 e nell'anno 2010 risultava essere evasore totale.

Durante un'attività di perquisizione, gli inquirenti trovavano MANICA Giuseppe (imputato nell'ambito del sistema fraudolento di cui ai capi 96 e ss) in possesso di timbri che venivano apposti sulle fatture del'a G.P.Z. TRADING; trovavano altresì PELAGGI Francesco in possesso di un'automobile intestata alla medesima società. Emergeva insomma che *"i nostri imputati avevano la completa disponibilità non solo come timbri (ma poi vedremo pure dei conti correnti), ma anche degli strumenti utilizzati dalla società".*

Si riportano, di seguito, le dichiarazioni rese all' udienza del 26.10.2016 dal Maresciallo D'Agostino:

"*MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. (...) Passiamo adesso ad esaminare la G.P.Z. TRADING, e quindi entriamo nel capo 100, dove mi sembra che sia imputata in questo processo la sola Vecchi Daniela.*

P. – E Riillo Pasquale.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – E Riillo Pasquale, sì. Perché noi diciamo che la G.P.Z. TRADING era sostanzialmente una società riconducibile a questa gestione, cioè a Riillo, Pelaggi e a Giglio Giuseppe? Perché, quando noi, il 30 giugno del 2010, facciamo tutte le perquisizioni, in mano a Manica Giuseppe, che non aveva nulla a che vedere, nulla a che fare

con la G.P.Z. TRADING, gli troviamo questi cinque timbri: G.P.Z. magazzino; merce ricevuta; l'Amministratore; accettata con riserva. Erano i timbri che venivano apposti sulle fatture di G.P.Z. Ma non solo. Pelaggi Francesco, il nipote, quando gli facciamo la perquisizione, gli troviamo la macchina che ha in suo uso e che è una macchina, un'Alfa Romeo 147, intestata proprio alla G.P.Z. TRADING. Quindi i nostri imputati avevano la completa disponibilità non solo come timbri (ma poi vedremo pure dei conti correnti), ma anche degli strumenti utilizzati dalla società. Sostanzialmente, la società viene costituita l'11 luglio del 2007 con un capitale di 10.000 da un tale Pezzali Maurizio. Viene costituita con la sede a Ponti sul Mincio, in provincia di Mantova. La cessione che, però, ci interessa è quella del 29/10/2009, ottobre del 2009, quando il socio (nel frattempo c'erano state delle variazioni) Giorgio Luigi esce dall'assetto sociale e vende l'impresa a BERTOCCO Erika, che è imputata in concorso con gli altri. Anche qui (lo dico come elemento storico) c'è la presenza di nuovo del commercialista. Il 28 novembre del 2009 la BERTOCCO vende il 50% delle sue quote a Vecchi Daniela. Siamo al 28 novembre del 2009. E noi sappiamo (perché abbiamo fatto gli accertamenti sulla I.N.T.) che nel settembre/ottobre, quindi a cavallo di questa cessione del 2009, Vecchi era la segretaria della I.N.T. Noi, di Vecchi, non intercetteremo mai una telefonata, perché è proprio una persona messa lì; al contrario, intercetteremo alcune conversazioni di BERTOCCO Erika. Il 24 marzo del 2010 la G.P.Z., sostanzialmente, viene dismessa, perché BERTOCCO Erika che cosa fa? Trasferisce la sede legale a Ponti sul Mincio e rinomina di nuovo come Amministratore Pezzali Maurizio. Dopodiché sia la BERTOCCO che Vecchi Daniela effettuano la cessione di quote a suo favore, che ritorna socio unico della società. Facciamo anche qui gli accertamenti in banca dati INPS e ci accorgiamo che la società, malgrado avesse fatto girare un bel po' di merce, non aveva dipendenti al suo interno. Anche qui nel 2009 e nel 2010 la G.P.Z. è evasore totale, non fa le dichiarazioni né dell'Iva e né dei redditi, è soggetta ad un'attività di controllo da parte dall'Agenzia delle Dogane di Milano 1, perché si interpone insieme ad un'altra società, un'altra cartiera, la QUASAR Srl, in operazioni che... leggendo quel verbale, mostra in definitiva lo stesso schema che rileviamo noi, né più né meno. Anche in questo caso viene chiesto: Dove sono le fatture? E gli viene risposto: Ah, no, ma ce l'ha il depositario. Il depositario, un certo Signorelli Tiziano Giuseppe, dice: Io non ne so niente, perché tramite un soggetto, un certo Conchin Adalberto – e questo Conchin Adalberto era un personaggio che emergeva già all'interno della POINT ONE – dice che l'ha restituita a BERTOCCO Erika. BERTOCCO Erika dice invece: No, io ho dato tutto a .. Alla fine, insomma, questi documenti anche in questo caso non si sa dove siano andati a finire. Una cosa essenziale, secondo me, in quest'ottica è che gli Ispettori verificano l'inesistenza della sede legale di Milano della G.P.Z., dov'era pressoché sconosciuta questa società. Del resto non aveva dipendenti, non aveva di fatto neanche una sede. Come noi facciamo a dire che la G.P.Z., oltre a quei dati iniziali che vi ho dato, era riconducibile a Giglio, a Rillo e a Pelaggi? Perché abbiamo una serie di conversazioni telefoniche. La prima è del 12 aprile 2010 (la telefonata è la 229, la RIT 633/2010). BERTOCCO Erika contatta Pelaggi Paolo, dicendo che non è riuscita a mettersi in contatto con Rillo Pasquale, perché la donna dice: Ho ricevuto una telefonata, mi hanno chiamato dal Credito Bergamasco. Pelaggi gli dice: No, no, lo puoi chiudere. Gli dà lui, che non aveva nessun titolo... Lui dice: No, no, il conto lo puoi chiudere. Nella medesima giornata (telefonata 248 della RIT 633/2010) Pelaggi chiede proprio a BERTOCCO il codice

per accedere online sul conto corrente bancario. Non riuscendoci al momento, la donna effettua il controllo e gli dice che sono sotto. Nel frattempo Pelaggi Paolo riesce ad entrare e conferma quello che gli ho detto la donna, gli dice sostanzialmente: Sì, in effetti ci sono 744 euro di competenza. Un'altra telefonata ancora, il 26 aprile del 2010 (la telefonata è la 1724 della RIT 640/2010). BERTOCCO Erika chiede a Giglio Giuseppe un incontro, perché gli deve parlare, alla presenza dello stesso Rillo Pasquale. Circa quindici minuti più tardi BERTOCCO (noi la sentiamo con un animo un po' allarmato) richiama di nuovo Giglio Giuseppe (la telefonata è la 1737, la RIT 640/2010) e domanda se fosse stato informato da Rillo Pasquale della situazione aziendale. Per quale motivo i due dovevano essere informati della situazione aziendale? Giglio gli risponde: No, non lo so. E la donna gli dice, in tono preoccupato: Sono due mesi che non dormo e cinque mesi che si sentiva preso in giro. Su questi punti noi abbiamo basato la riconducibilità fittizia della G.P.Z. TRADING."

Nel corso delle indagini, come visto, venivano captate numerose conversazioni altamente significative, in tesi d'accusa, di una fraudolenta intestazione.

5. I. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, parlando di questa società, all'udienza dell'11.11.2016, ha ammesso che la stessa era di sua proprietà, di RIILLO Pasquale e di Basso Paolo, ancorché intestata formalmente a due ragazze, una tale Daniela e un'altra di cui non ha saputo ricordare il nome, ma che ricorda essere ragazza madre, disoccupata, e che accettò di intestare la società a suo nome in cambio di un corrispettivo in denaro. Queste due ragazze, inizialmente, lavoravano anche per GIGLIO nei suoi uffici anche se, successivamente, quando la G.P.Z. TRADING, venne acquistata da altra società, iniziarono a frequentare gli uffici di Milano in cui la società acquirente aveva sede.

"P. M. – ... La G.P.Z. TRADING?

DICH. GIGLIO G. – Era intestata a due ragazze: una certa Daniela, l'altro nome in questo momento non mi viene. Però sicuramente, andando avanti, poi ricorderò.

P. M. – E di chi era questa società?

DICH. GIGLIO G. – Questa società, diciamo che era mia, di Paolo Basso e di Rillo Pasquale. Era gestita da noi. Erano delle ragazze che prendevano solo lo stipendio.

P. M. – Quindi vale per tutti lo stesso discorso.

DICH. GIGLIO G. – Sì. L'altra ragazza era una ragazza madre, fra l'altro, che aveva bisogno, in quel periodo non riusciva a trovare lavoro, gli facemmo la proposta di intestarsi la società insieme con questa ragazza, Daniela, e lei accettò, perché aveva necessità di soldi in quel momento."

GIGLIO ha ribadito il concetto anche all'udienza del 22.11.2016:

"DICH. GIGLIO G. – Daniela... il cognome mi sfugge. Però era socio nella G.P.Z., nella società G.P.Z.

P. M. – In che senso era socia?

DICH. GIGLIO G. – Era un prestanome mio, di Rillo e di Paolo Peloggi. Era uno dei due prestanome.

P. M. – L'altro chi era?

DICH. GIGLIO G. – Un'altra ragazza che in questo momento mi sfugge. L'altro giorno gliel'ho detto, dottoressa.
P. M. – Poi vediamo di recuperarla.
(...)
DICH. GIGLIO G. – E' la società della G.P.Z., è la ragazza che c'ha intestata la G.P.Z.. l'altro 50%, che, fra l'altro, ha lavorato con me nella GIGLIO Srl In questo momento mi sfugge proprio il nome, Erica, Erica...
P. M. – Erica.
DICH. GIGLIO G. – Erica... il cognome, non me lo ricordo.
P. M. - Il cognome, non se lo ricorda, ma non se l'era mai ricordato. Questa Erica, lei aveva nominato prima la G.P.Z. e all'inizio dell'interrogatorio ne aveva menzionato un'altra, di persona. Sono queste due.
DICH. GIGLIO G. – Sì, Daniela insieme con Erica. Avevano il 50%.
P. M. – Daniela con Erica, okay."

5.2. L'esame dell'imputato RIILLO Pasquale

All'udienza del 1.6.2017, RIILLO Pasquale si è sottoposto ad esame escludendo la propria responsabilità, sostenendo che i soci occulti erano GIGLIO e PELAGGI e che la G.P.Z. Trading Srl era fittiziamente intestata a BERTOCCO Erika e VECCHI Daniela, stipendiate con 1.500 euro per assolvere alla funzione di prestanome: *"SIG. RIILLO P. – (...). La G.P.Z. è quella società che è intestata a due ragazze. Queste due ragazze... io conoscevo Vecchi Daniela, che, praticamente, si è lasciata con il suo uomo e io la conoscevo, perché gli hanno fatto anche un corso, a mio figlio, sul computer. Un giorno ci incontriamo: Sono senza lavoro, qua, là. Io sapevo che gli serviva 'sta segretaria, a Giglio, nell'I.N.T. e gli ho offerto 'sta ragazza, gli ho detto: Perché non te la prendi a lavorare? Tanto è brava pure ad aggiustare i computer, è brava nella contabilità. – Falla venire, che gli parlo. Va lì 'sta ragazza qua, parla con Pelaggi, con Giglio. Si prendono a lavorare 'sta ragazza qua. Quando si prendono a lavorare 'sta ragazza qua, andava a trovarla l'altra ragazza... mi sono dimenticato come si chiama. AVV. DIF. BREZIGAR – Va beh, un'altra ragazza. SIG. RIILLO P. – Un'altra ragazza che comunque aveva intestata la G.P.Z. Giglio la vede, 'sta donna qua, e gli piace 'sta donna. Allora se la fa presentare dalla Vecchi Daniela, perché Giglio c'aveva un secondo fine. Perché se la fa presentare? C'aveva un secondo fine, perché lui è un calcolatore. Lui, quando faceva una cosa, aveva già calcolato dove doveva arrivare e quando doveva arrivare. Si fa presentare 'sta ragazza, signor Presidente, e se la porta a lavorare da lui, alla GIGLIO Srl, in nero. Fa due settimane di lavoro questa ragazza qua, lui parte, va giù, e gli lascia 1.000 euro, perché lui si pensa che con i soldi si fa tutto. Non è così. Gli lascia 1.000 euro a 'sta ragazza. Successivamente noi già avevamo iniziato a lavorare pure con le società. Successivamente mi chiama un giorno, dice: Giacché c'ha bisogno di lavorare, perché non prendiamo una società e gliela intestiamo a 'sta ragazza qua? Ho detto: Oi Pi, tu, secondo me, corri troppo con le tue fantasie. – Ma no, ma tu non ti preoccupare, qua, là. Ho detto: A me, lasciami stare. – Ma no, ma dai, che se ci sei tu... a te, ti conosce bene, si fida di più. Poi me la vedo io, tu non ti devi preoccupare, tanto tu lo sai che me la vedo io. Ho detto: Oi Pi, io glielo posso pure dire, però ne rispondi tu, a me non me ne frega niente, perché io comunque*

c'ho una famiglia. Il ragazzo perché giocava così? Perché lui abitava a Montecchio, la moglie era a Montecchio e lei operava a Gualtieri. Quindi lui era tranquillo da questo punto di vista, no? P. – "Lui"...? SIG. RIILLO P. – Giglio operava a Gualtieri, la moglie era Montecchio. Quindi, pure che questa ragazza andava tutti i giorni lì, signor Presidente, lui era sicuro che la moglie non la vedeva. Comunque, quando gli fecero la proposta a questa ragazza qua, c'ero anche io. Dice: Se vuoi, ti intestiamo una società, ti prendi 1.500 euro al mese – anche perché 'sta ragazza c'aveva bisogno. Che poi Giglio ha chiamato anche alla banca, c'aveva anche lui il conto corrente in quella banca lì, ha chiamato anche alla banca per dirgli se c'era il problema per ricalcolare il mutuo, non mi ricordo bene. Ha messo la faccia, Giglio, dice: No, è un'amica mia, se possiamo fare il ricalcolo, si abbassa la rata – perché in quel periodo si erano alzati i tassi di interesse. E 'sta ragazza accetta. Accetta e prendono 'sta società, 'sta G.F.Z. – che poi, secondo me, l'ha trovata Pelaggi, nemmeno Giglio, la società – e gli intestano 'sta società a 'sta ragazza qua. Che poi, secondo me, l'ha avuta cinque o sei mesi intestata. Successivamente è entrata anche Vecchi Daniela, che prima lavorava alla MT. Che poi comunque il secondo fine di Giglio su questa ragazza non è arrivato, si è perso, anche perché io lo chiamavo "arancino con i piedi", a Giglio, signor Presidente, perché... Se volete, vi spiego perché lo chiamavo "arancino" (sorride). P. – Come lo chiamava? SIG. PIILLO P. – "Arancino con i piedi" P. – "Arancino"? SIG. RIILLO P. – "Arancino". Lei lo sa cosa sono gli arancini, no? C'aveva la pancia così e i piedi come due stuzzicadenti. Ma se chiamate le sue segretarie, l'Annalisa, che è stata già qua, ve lo... Io, quando andavo nell'ufficio, dicevo: C'è l'arancino con i piedi? Non è che lo chiamavo... anche perché c'era una certa confidenza storica, non è che lo chiamavo a titolo offensivo. Lui si divertiva pure, ogni tanto. Comunque hanno messo in piedi anche 'sta società qua (...) Ma di tutte le operazioni che hanno fatto, io non ho mai gestito una società."

5.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

I dati esposti non lasciano margine di dubbio sulla natura fittizia della intestazione, coerente ad un suo utilizzo strumentale nell'ambito del sistema fraudolento ideato per il reimpiego di denaro di provenienza illecita (cfr. capi 96 e ss; Cap VIII). Vanno qui richiamate le valutazioni e le argomentazioni relative ai quei capi di imputazione. D'altro lato, anche lo stesso RIILLO, pur nel tentativo di addossare agli altri imputati, GIGLIO e PELAGGI, la responsabilità del reato, ha di fatto confermato che si trattava di società fittiziamente intestata alle due ragazze coimputate.

La consacrazione definitiva della fondatezza della accusa proviene proprio da colui che maggiormente aveva dato modo al sistema originariamente ideato da PELAGGI di riprendere la sua piena operatività dopo l'indagine Point Break: il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, il quale, parlando proprio di questa società, ha ammesso che la stessa era di sua proprietà, di RIILLO Pasquale e di Basso Paolo, ancorché intestata formalmente a due ragazze, una tale Daniela e un'altra di cui non ha ricordato il nome ma di cui ricordava essere ragazza madre, disoccupata, e che accettò di intestare la società a suo nome in cambio di un corrispettivo in denaro.

La già ritenuta credibilità delle dichiarazioni del collaboratore va quindi confermata, sul punto specifico in disamina, sia perché riscontrata dalla eloquenza delle intercettazioni, mai contestate dalle parti e correttamente lette dalla accusa nel loro contenuto, sia perché le sue

propalazioni sono perfettamente aderenti alla strategia fraudolenta del reimpiego così come in precedenza ricostruita ed accertata, e che vedeva coinvolti – nonostante lo strenuo tentativo difensivo attuato dal RIILLO - non solo GIGLIO e PELAGGI ma anche RIILLO Pasquale, con un ruolo di spicco (cfr. capo 96 e ss).

La prova della finalità perseguita dal RILLO discende proprio dallo strumentale inserimento della G.P.Z. trading in quel sistema illecito di reimpiego di denaro al di fuori di qualsiasi altro plausibile scopo lecito.

Questa stessa ragione fornisce inequivocabile dimostrazione, rispetto a RIILLO Pasquale, della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis I c.p. , essendo l'intestazione fittizia finalizzata al reimpiego dei denari della cosca cutrese ed emiliana e alla moltiplicazione delle ricchezze illecite dei sodalizi, in tal modo potenziandone il prestigio, la ricchezza e la capacità di infiltrazione nella economia locale.

A conclusioni completamente differenti deve invece giungersi con riguardo a VECCHI Daniela, non essendovi dati probatori idonei a fare ritenere che essa avesse, quantomeno, la consapevolezza dell'illecita finalità perseguita da GIGLIO, PELAGGI e RIILLO. La circostanza che l'imputata fosse stata segretaria della I.N.T. e, poi, formale intestataria della G.P.Z. Trading, se vale a dimostrare l'oggettività della condotta del delitto, non consente di procedere ad ulteriori ragionamenti probatori sul piano soggettivo in ordine alla finalizzazione della condotta in vista del perseguimento della finalità prevista e punita dalla norma incriminatrice.

Rispetto a VECCHI Daniela va dunque pronunciata sentenza di assoluzione dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato, in difetto di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo.

6. CAPI 108-109-109bis-109ter-110-110bis-111-111bis-111quater

Vengono qui trattati unitariamente i capi che riguardano la asserita attività di fittizia intestazione di quote societarie facenti capo a Giuseppe GIGLIO, che costui avrebbe effettuato grazie alla collaborazione compiacente di familiari o, comunque, soggetti gravitanti intorno a lui in forza di pregressi e stretti rapporti anche di carattere lavorativo, dando così vita ad un fitto reticolo di società, anche tra loro collegate e partecipate, finalizzate a sottrarre l'ingente patrimonio illecitamente accumulato ai provvedimenti ablatori, oltre che a garantire al reale *dominus* di continuare, dietro lo schermo protettivo della intestazione fraudolenta, a perpetrare attività illecita e, in particolare, di reimpiego.
Le prove sono rappresentate principalmente dalla testimonianza del Maresciallo De Acutis (udienza 20.7.2016) che ha riferito in ordine alle indagini svolte, alla documentazione acquisita e alle intercettazioni captate, nonché dagli esiti della perizia contabile che ha proceduto alla analisi puramente tecnica della enorme mole dei dati documentali acquisiti unitamente al contenuto delle conversazioni telefoniche.

Come si è osservato per la figura di VERTINELLI Palmo e del fratello Giuseppe, anche in questo caso il quadro probatorio è ben più ampio, comprendendo tutte quella mole di prove che, nel loro complesso, contribuiscono a delineare la figura di GIGLIO Giuseppe quale imprenditore mafioso che, una volta superata l'ambiguità che lo collocava sul crinale scivoloso intercorrente tra la figura dell'imprenditore vittima e quella dell'imprenditore colluso, ha definitivamente, da anni, passato il confine, assumendo una posizione di piena intraneità al sodalizio 'ndranghetistico emiliano divenendo, insieme ai fratelli VERTINELLI e MUTO Antonio cl. 71, l'emblema del suo volto imprenditoriale. Il tema è stato già definito con la forza del giudicato all'esito del giudizio abbreviato svoltosi, in primo grado, davanti al GUP distrettuale, ove sono già state peraltro definite, sempre in maniera irrevocabile, alcune posizioni relative alle singole intestazioni fraudolente di valori qui in esame. Sullo stesso tema, inoltre, è lo stesso GIGLIO a fornire il proprio rilevante contributo, necessario non solo per comprendere la sua figura, il suo ruolo e la sua azione all'interno della associazione, ma anche il significato più profondo delle singole intestazioni fraudolente che si vanno ora a trattare.

Anche in questo caso, nel procedere all'analisi delle singole contestazioni si deve prediligere una analisi sistematica, in quanto solo questo approccio permette di comprendere la ragione più profonda delle dinamiche ad esse sottese e, al contempo, di collocarle nella più ampia strategia criminale attuata da GIGLIO.
Per questa ragione, pur analizzando singolarmente i capi di imputazione in questione, gli stessi verranno anche valutati in una chiave prospettica unitaria.

6.1. Le indagini in generale
Così come riferito dal Maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016, le società di GIGLIO Giuseppe, sono state oggetto di varie perquisizioni e sequestri:
- il 18.5.2011 la Guardia di Finanza di Brescia ha proceduto a perquisizione nei confronti della SICE s.r.l. su delega della DDA di Brescia;
- il 23.10.2012 è stata effettuata una perquisizione nei confronti di diversi immobili e società riconducibili a GIGLIO da parte del ROS dei Carabinieri di Padova, su delega della DDA di Venezia;
- il 24.10.2012 la Guardia di Finanza ha sequestrato alcuni camion, tra cui una motrice locata dalla SICE e intestata alla GIGLIO;
- il 13.2.2013, a seguito del procedimento penale 16763/12 incardinato presso la Procura della Repubblica di Bologna, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, di Bologna procedeva a perquisizione presso la GIGLIO s.r.l; venivano altresì effettuate perquisizioni nei confronti di FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine, VULCANO Mario, SCIDA Francesco, CAPPA Salvatore, BLASCO Gaetano, CLAUSI Donato Agostino (il commercialista) ed altri soggetti.
Gli inquirenti, sulla base delle indagini svolte, ipotizzavano che GIGLIO, nel timore di essere destinatario di possibili misure ablatorie, cercasse di allontanare la sua figura dalle varie società in cui aveva possidenze, mobiliari o immobiliari, intestandole a soggetti a lui legati da stretti vincoli familiari (moglie, fratello, padre) o comunque a soggetti da lui ritenuti affidabili.

Molre, ha spiegato il Maresciallo De Acutis. le conversazioni captate in tal senso. Tra queste, secondo la tesi d'accusa, assumerebbero un peso fondamentale quelle intercettate il 13.3 2013.

Quel giorno – un mese dopo la perquisizione della Guardia di Finanza – GIGLIO Giuseppe parla con il commercialista CLAUSI Donato Agostino, *alias* Dino, in merito ad una società che lui vorrebbe acquisire senza figurare come acquirente (prog. 2491 e 2492 RIT 370/2013). GIGLIO afferma che il valore della società è di circa euro 300.000,00, ma che si è accordato con il venditore per il prezzo di 240.000,00 euro. Alla domanda dell'interlocutore relativa alle modalità di pagamento, GIGLIO risponde dicendo che avrebbe pagato con una rateizzazione da 20.000,00 euro al mese, eseguita da due persone fisiche, da lui ancora da identificare. GIGLIO, ha spiegato il teste, chiede se la figura paterna può andare bene, e CLAUSI risponde: *"Tuo padre?". GIGLIO: "Cioè, fanno collegamento? Questo ti voglio dire. Cioè non è che mi vado a prendere mio padre e metto di nuovo il problema". E CLAUSI: "I cespiti bisogna tenerli bassi. Purtroppo, essendo uno della famiglia, se te li fanno, se fanno il noleggio ai privati come vogliono fare, comunque vedono quei trasferimenti tra padre e figlio". E CLAUSI dice: "Per quello che riguarda la cessione, allora, possiamo fare anche domani mattina l'atto, possiamo farlo anche a distanza, non c'è problema, tanto si tratta di... Loro hanno le smart card e fanno con il commercialista al limite".*

Nel progressivo successivo (in realtà è la stessa conversazione che prosegue) interviene anche GIGLIO Giulio, fratello di Giuseppe, il quale, parlando di chi poter inserire nella società, indica il Tedesco - ovvero suo cognato Gabriele, identificato come Vettorato Gabriele, marito di GIGLIO Isabella, sorella di Giulio - perché assai ligio al dovere. All'affermazione di CLAUSI secondo cui il Tedesco sarebbe affidabile ma si spaventerebbe, GIGLIO Giulio risponde che per farsi firmare un leasing bisogna prima mettersi a piangere in cinese, così sottolineando che è un personaggio difficile da controllare. GIGLIO Giulio, chiede poi all'interlocutore se, nel caso in cui il Tedesco venisse arrestato, possa riferire di essere loro cognato, ottenendo rassicurazioni da Giuseppe che sottolinea che Tedesco ha un suo stato di famiglia e che quindi la cosa non sarebbe emersa. Successivamente dice che non si può intestare la società a una donna perché "quelli" controllano tutto. CLAUSI risponde che ci vuole..una persona con la testa; occorre, insomma, una persona istruita,..sveglia, che però faccia quello che dicono loro e che non si appropri di ciò di cui si impossessa sulla carta, "mandandoli a quel paese". Proseguendo nella conversazione, GIGLIO manifesta la sua volontà di portare al fallimento la GIGLIO S.r.l. portandosi a casa il massimo in termini di denaro e fermarsi per un periodo di tempo (un annetto) *"così mi tolgono l'antimafia".*

("Giuseppe - Secondo me, se portiamo quello... noi portiamo... Io voglio mettere la Giglio in caso e cercare di fare... se riusciamo (inc. Audio insufficiente) quanto guadagno... il guadagno non mi interessa, però chiudere in bellezza e con (inc. audio insufficiente) adesso. Cioè quanto è? È un milione, un milione... 500 mila, 500 mila, quello che porti a casa vanno bene, senza saltare, senza niente, senza... hai capito cosa voglio dire? Secondo me è l'unica cosa da fare..... Giuseppe - E allontanarsi un annetto da tutto. Donato Agostino - Da tutto. Sì, più o meno (inc. audio insufficiente) gli assegni (inc. audio insufficiente). tanto se non lo (inc. audio insufficiente). Giuseppe - Sì (inc. audio insufficiente) perché non passerà molto e ti farò vedere... Giuseppe - E mi tolgono l'antimafia.).

Nella conversazione vi è anche un chiaro riferimento alle perquisizioni subite e alla impossibilità di lavorare a Reggio Emilia perché le indagini si stanno concentrando sulla 'ndrangheta.

....

Giulio - Sto dicendo. Sono venuti alle cinque della mattina qua (inc. pronuncia dialettale) tutti qua, tutti sono venuti. Giuseppe - A fare che? Giulio - Un... un (inc.) della suocera, cutrese. (inc. pronuncia dialettale) non ce ne frega niente (inc. pronuncia dialettale). Giuseppe - Ci stanno mettendo nelle condizioni che ce ne dobbiamo andare, forse non l'hai capito. Donato Agostino - Ah, no l'ho capito perfettamente, Pi'. Giuseppe - Cioè non gliene frega un cavolo, quindi... Giulio - Quindi.. Iuseppe - Chi sei, chi non sei, se lavori, non lavori cioè proprio... Giulio - Ci vogliono nominativi... Giuseppe - Anzi, ti posso dire che oggi qua rimane solo chi... chi non lavora, perché quello non lo possono sbattere via, perché a quello non gli puoi fare niente. Quello che fa casino qua a Reggio Emilia non gli possono fare niente, perché... cioè... dimmi tu come lo fanno a mandare via! Se mettono un (inc. audio insufficiente) è normale che io me ne vado, che sto a fare? Eh, Di'! Cinque minuti di lavoro fa, non è che (inc. pronuncia dialettale) altre cose. Donato Agostino - No, no, infatti. Giuseppe - Eh. Secondo me, tutta la gente che la lavora, secondo me, da qua se ne deve andare, perché sia (inc. audio insufficiente) perché non si fa altro che di parlare di 'Ndrangheta calabrese, bon, basta. Cioè... della Campania non gliele frega niente! 'Ndrangheta calabrese! (inc. pronuncia dialettale) per te.

Alle 12:59 del 13.3.2013 (prog. n. 2494 RIT 370/11) GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CLAUSI Donato Agostino valutano altri soggetti da poter inserire nelle compagini sociali e Giulio fa riferimento ad un ragazzo che si vergogna addirittura di suonare al campanello e di mettere la macchina in un capannone; al ché Giuseppe dice che quel ragazzo è cresciuto e diplomato a Reggio Emilia ma è di Cutro. Giuseppe dice che il ragazzo è il nipote di Emilio Caccia, quello che fa le porte. Discutono tutti e tre sull'opportunità di inserirlo e Giulio dice che quel tipo di gente ha paura; poi Giuseppe fa riferimento a un certo Tonino, individuato, nel prosieguo della conversazione, in VERTINELLI Antonio, genero di GIGLIO Giuseppe. Tuttavia, subito dopo, lo stesso GIGLIO dice che VERTINELLI non va bene (convenendone CLAUSI) ma non per un problema di intestazione. CLAUSI nel prosieguo della conversazione parla ancora di VERTINELLI Antonio, e dice che andrebbe bene, ma non è presentabile, in quanto rischia di far fare brutte figure, tanto che non è capace nemmeno di comandare a casa sua, dove comanda la figlia di GIGLIO, Tania.

Posta questa premessa generale sulle indagini e sulla ipotesi d'accusa formulata in relazione alla strategia di azione perseguita di GIGLIO, è possibile scendere alla analisi dei singoli capi di imputazione, tenendo presente che nel corso dell'intero processo e delle udienze in cui sono stati escussi i singoli testimoni che si vanno ad indicare è stato prodotto un numero rilevantissimo di documenti che a quelle testimonianze fanno da corredo. Si tratta di una corposa mole di dati contabili, fiscali, commerciali, negoziali tutti oggetto della analisi degli inquirenti e dei periti contabili. Ad essi si aggiungono i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (sequestri preventivi, sentenze Pandora, Scacco Matto...). Ad essi,

nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico.

6.2. CAPO 108

Intestazione fittizia della società RE. COM. S.r.l.

Seguendo la testimonianza del Maresciallo De Acutis, la società RE. COM S.r.l., anche se formalmente nella titolarità di SCIDA Francesco al 100%, in realtà sarebbe sempre stata gestita da GIGLIO con l'ausilio di FLORO VITO Gianni. A riprova di ciò vi sarebbero, principalmente, gli esiti della attività spionistica. In data 10.10.2012 FLORO VITO Gianni chiama Gaetano Nuccia – legale rappresentante della RE.COM. prima della cessione a SCIDA Francesco – e chiede dei timbri e un messaggio contenente il numero di partita Iva (prog. 12803, RIT 214/12, procedimento penale 553/12 della Procura della Repubblica di Cremona). Dopo tre quarti d'ora (prog. 12820 RIT 214/12) Nuccia manda i dati richiesti tramite sms; dalla visura camerale, gli inquirenti avevano appurato che il giorno prima i fratelli Gaetano e Raffaele Nuccia avevano ceduto l'intero pacchetto della quote societarie a SCIDA Francesco.

Il 12.10.2012 (prog. 13067 RIT/12) CLAUSI chiama FLORO VITO per avere l'indirizzo e-mail della RE.COM. per inviare l'atto di cessione delle quote.

In altri termini, secondo la tesi d'accusa, SCIDA Francesco, che in astratto rileva le quote societarie della RE. COM dai fratelli Nuccia divenendone unico proprietario, non si interessa dell'affare, per il quale si attiva invece FLORO VITO Gianni unitamente al commercialista CLAUSI. SCIDA non viene neintaeno preso in considerazione.

Il 29.10.2012 (prog. n. 14190 RIT 214/12) SCIDA Francesco, che si trova in un istituto di credito, chiama FLORO VITO per chiedere il numero dei dipendenti della società; quest'ultimo risponde che non ve ne sono. Evidentemente SCIDA Francesco, ha spiegato il teste, era stato mandato in banca per aprire un conto corrente e doveva compilare la scheda richiesta dalle banche come imposto dalla normativa sull'antiriciclaggio, facendo una serie di domande che riguardano la società e le persone fisiche. Dalle conversazioni intercettate, ha riferito il teste, SCIDA risultava impreparato, e quindi aveva dovuto chiamare il FLORO VITO.

Dopo dieci minuti (prog. n. 14192 RIT 214/12) SCIDA riferisce a FLORO VITO che il conto corrente sarebbe stato operativo per il successivo 6 novembre. Il 29.10.2012, alle 18:22 FLORO VITO dice a SCIDA di andare a Viadana dicendogli cosa fare. (prog. n 14223 RIT 214/12). Nella conversazione telefonica captata il 25.10.2012 (prog. n 9498 RIT 277/2012) emerge, secondo la tesi d'accusa, il reale *dominus* della situazione: GIGLIO Giuseppe. Costui, infatti, illustra al Dott. Marestoni, dipendente di un istituto di credito bancario con il quale aveva già intrattenuto relazioni, la necessità di aprire un conto corrente per la RE.COM S.r.l. asserendo che, precedentemente, aveva fatto "assorbire" la società al cugino SCIDA Francesco in quanto, al fine di ottenere determinate autorizzazioni, necessitava di un'impresa che operasse da almeno dodici mesi. Pertanto, ha spiegato il testimone, GIGLIO Giuseppe avrebbe utilizzato la RE.COM S.r.l. in quanto quest'ultima, oltre a risultare operativa dal 2008, era divenuta ormai "vuota" e improduttiva.

A riprova di ciò vi sarebbe la conversazione ambientale intercettata nello studio di GIGLIO Giuseppe l'11.3.2013 (prog. 2226, RIT 370/13), durante la quale GIGLIO Giuseppe, in

presenza di FLORO VITO Gianni, ordina alla sua impiegata Feola Rita di girare un bonifico di ventiduemila euro dalla TRASMOTER alla RE.COM.

Secondo la tesi d'accusa GIGLIO Giuseppe avrebbe utilizzato la società RE.COM S.r.l. al solo fine di distrarre il capitale della GIGLIO S.r.l., in particolare avrebbe utilizzato "*questo RE.COM, perché, dopo aver fatto dei passaggi di immobili dalla GIGLIO S.r.l. a delle società sempre riconducibili a GIGLIO Giuseppe, come la T.F. S.r.l., come la T.R.S., fa dei passaggi sia degli immobili che dei camion, delle motrici e dei trattori, praticamente la svuota, questo GIGLIO, e cede le quote della GIGLIO alla RE.COM. Quindi la RE.COM. a un certo punto diventerà il socio di maggioranza della GIGLIO S.r.l., e il legale rappresentante della GIGLIO S.r.l. diventerà proprio SCIDA Francesco. Dopo questi passaggi, la GIGLIO S.r.l. viene messa prima in liquidazione e poi in fallimento*"

La società GIGLIO S.r.l. era poi effettivamente fallita con l'intervento di un curatore fallimentare di Crotone e con amministratore SCIDA.

Preme evidenziare, ha tenuto a sottolineare il Maresciallo De Acutis, che dalle analisi svolte dalla Polizia giudiziaria – in ciò confermata dalle indagini peritali – era emerso che FLORO VITO Gianni, che non aveva alcuna posizione ufficiale nella società, aveva utilizzato il conto corrente della RE.COM per prestare somme di denaro alla sorella, FLORO VITO Giuseppina. In particolare, dall'analisi della documentazione bancaria, erano stati rilevati sul conto nr. 0000/2991, intestato a quest'ultima e acceso presso Banca Monte Parma nr. 2, accrediti derivanti da bonifici, datati 22-23.10.2014 e di importo pari ad Euro 52.000 e 38.000, effettuati dalla RE.COM S.r.l., con causale "*prestiti di parentela per chiusura mutuo*". Il prestito concesso da FLORO VITO Gianni, veniva restituito da FLORO VITO Giuseppina dopo quindici giorni.

Il testimone ha poi indicato altre conversazioni a suo dire rilevanti per questo capo d'imputazione: per il RIT 277/12 della Procura di Cremona, il progressivo 7350; per il RIT 3201/12 della Procura della Repubblica di Bologna, i progressivi 122 e 262; per il RIT 3205/12 della Procura di Bologna, i progressivi 4 e 17.

6.2.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

Le parole dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio completano il quadro relativo al capo 108.

Con riguardo alla posizione di SCIDA Francesco, GIGLIO ha dichiarato di conoscerlo, specificando che è un soggetto con problemi legati tossicodipendenza. Veniva pagato da lui per intestarsi una parte delle quote della RE.COM, con la quale operava anche FLORO VITO Gianni. GIGLIO ha dichiarato di non sapere se SCIDA Francesco fosse a conoscenza o meno dei suoi rapporti con la 'ndrangheta, specificando solo di non averne mai parlato con lui. Ha comunque puntualizzato la vicinanza dello stesso SCIDA ad alcuni esponenti del sodalizio, quali, in particolare, FLORO VITO Gianni, ma anche altri del calibro di BLASCO, VALERIO, DILETTO e SARCONE. GIGLIO aveva inizialmente acquisito la RE.COM

perché gli serviva per alcune operazioni. Per questo stava cercano qualcuno cui intestarla. Acquistò la società dai fratelli Gaetano, ma non la pagò, in quanto pattuirono di compensare il prezzo della vendita con un debito che i Gaetano avevano nei suoi confronti. Una volta acquistata venne intestata a SCIDA Francesco.
Successivamente, avendo avuto FLORO VITO dei problemi, iniziò ad utilizzarla costui, che gli propose di acquistarla ed utilizzarla insieme. GIGLIO accettò tale proposta. Fece in effetti delle operazioni con FLORO VITO Gianni tramite la società RE.COM., pur non avendo formalmente concluso l'acquisto delle quote.
In questo senso, SCIDA non prendeva ordini da GIGLIO se non nelle occasioni in cui (quest'ultimo) aveva bisogno che svolgesse per lui qualche compito. Normalmente, infatti, (la società) veniva utilizzata da FLORO VITO Gianni.

Udienza del 22.11.2016
...omissis. .
P. M. - ...53?
DICH. GIGLIO G. - Era l'intestatario della RE.COM. e poi gli ho ceduto anche il 50% della GIGLIO S.r.l.
P. M. - Gli ha ceduto davvero o per finta?
DICH. GIGLIO G. - No, per finta.
P. M. - Quindi è un prestanome.
DICH. GIGLIO G. - Sì, è un prestanome, sì.
P. M. - Riceveva somme per questo favore, per quest'intestazione?
DICH. GIGLIO G. - Sì. Ho preso quello che c'eravamo accordati: trentamila euro.
P. M. - Trentamila euro.
DICH. GIGLIO G. - Dottoressa, sto cercando, signor Pubblico Ministero, di sforzarmi, perché, fra l'altro, lo sentivo al telefono spesso. Mi sfugge in questo momento il nome, anche se è una persona che conosco e sentivo spesso al telefono, francamente.
P. M. - Questo soggetto.
DICH. GIGLIO G. - Sì. Se ho due minuti di pazienza, mi verrà in mente.
P. M. - Lo frequentava, sapeva delle operazioni che...?
DICH. GIGLIO G. - Lo frequentavo, sì, certo.
P. M. - Sapeva il gruppo che ruotava intorno a lei chi era?
DICH. GIGLIO G. - Lui conosceva molto bene, perché... A me è stato presentato da Giuseppe FLORO VITO, francamente, ed è una persona molto vicina a FLORO VITO. Lui faceva anche diverse operazioni con... perché la RE.COM. era di Giuseppe FLORO VITO. Lui tutti i giorni andava a togliere del contante insieme con Giuseppe FLORO VITO.
P. M. - Di BLASCO, di VALERIO, di DILETTO, di Sarcone, era a conoscenza?
DICH. GIGLIO G. - Sì, li conosceva benissimo. Sì, certo.
P. M. - Se non le viene il nome, le dico SCIDA Francesco.
DICH. GIGLIO G. - SCIDA Francesco, sì.
...omissis...

Udienza del 1.12.2016
.. omissis ..

AVV. DIF. PICCOLO - Lei, SCIDA Francesco, l'ha mai conosciuto?
DICH. GIGLIO G - Io, SCIDA Francesco, l'ho conosciuto, come no.
AVV. DIF. PICCOLO - Sa dire se è un soggetto che aveva problemi di tossicodipendenza?
DICH. GIGLIO G. - Sì. SCIDA faceva uso di stupefacenti, almeno per quello che ne sono a conoscenza io.
AVV. DIF. PICCOLO - E che tipo di rapporti ha intrattenuto, lei con SCIDA? ....
DICH. GIGLIO G. - "Che rapporti"...?
AVV. DIF. PICCOLO - ...ha intrattenuto, lei con SCIDA? ... .
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che io, SCIDA, l'ho solo pagato per intestarsi una parte di un'azienda.
Lui, esattamente, si è intestato la RE.COM., che operava FLORO VITO Gianni.
AVV. DIF. PICCOLO - Senta, adesso arriviamo a questo. .. (si sentono rumori che disturbano il video-collegamento)... Ma SCIDA era a conoscenza che lei agiva per conto della mafia o che agevolava condotte della mafia?
DICH. GIGLIO G. - Conosceva i soggetti che giravano...
AVV. DIF. PICCOLO - No, no, io parlo di lei
PRESIDENTE
«Un attimo solo. Avvocato, perché c'è un ritorno fastidioso».

AVV. DIF. PICCOLO - SCIDA era a conoscenza che lei agiva per conto della mafia, cioè del suo status, dei suoi rapporti con la mafia?
DICH. GIGLIO G. - Non penso che ne era a conoscenza, non penso proprio.
AVV. DIF. PICCOLO - Di cosa era a conoscenza? Come lo sapeva?
DICH. GIGLIO G. - Non penso che sapesse. Non ne abbiamo mai parlato, però non lo so, non le so rispondere, perché non ne abbiamo mai parlato.
AVV. DIF. PICCOLO - Ripeto solo per la registrazione. Quindi SCIDA non sapeva che lei agiva e agevolava la mafia: è così?
DICH. GIGLIO G. - Io sto dicendo un'altra cosa, Avvocato. Io sto dicendo che non ne abbiamo mai parlato, quindi non so se lui fosse a conoscenza di questo.
AVV. DIF. PICCOLO - Mi basta questo, grazie. Senta, ma lei dava ordini a SCIDA? Ha mai dato ordini?
DICH. GIGLIO G. - Francamente, no, perché, gli ordini, non li prendeva da me, in quanto doveva operare... sulla RE.COM. no. Può darsi che gli abbia dato qualcosa da fare sicuramente, però adesso non ricordo. Ma poche volte è successo.
AVV. DIF. PICCOLO - Io volevo capire: la RE.COM. S.r.l. era sua (di GIGLIO)?
DICH. GIGLIO G. - La RE.COM. non era mia. La RE.COM. era stata presa che serviva a me. Poi FLORO VITO, in quel momento che aveva avuto dei problemi, allora ha iniziato a utilizzarla lui ed è rimasta in capo a lui.
AVV. DIF. PICCOLO - Io sto chiedendo a lei: la RE.COM. non era sua, non era di GIGLIO, non era riconducibile a GIGLIO: è così?
DICH. GIGLIO G. - La RE.COM. non è che non è riconducibile a me. Io ho fatto anche delle operazioni con la RE.COM.
AVV. DIF. PICCOLO - Ma non con SCIDA.
DICH. GIGLIO G. - No. Le ho fatte con FLORO VITO Gianni.

...omissis...

VV. DIF. PICCOLO – Quindi la domanda corretta è se lei ha mai attribuito fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società RE.COM. a GIGLIO, se ha mai ceduto le quote.

Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<"Se lei" chi? GIGLIO?>>.

DIFESA (Avv. Piccolo)

<<GIGLIO, GIGLIO>>.

PRESIDENTE

<<A chi le attribuisce fittiziamente?>>.

DIFESA (Avv. Piccolo)

<<Se avrebbe attribuito, avrebbe mai ceduto le quote societarie della RE.COM. a SCIDA. Le quote della società RE.COM. erano sue? No, ha detto>>.

PRESIDENTE

P. – Risponda a questa domanda.

DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Presidente. Inizialmente, questa società, io l'avevo acquistata e mi serviva una persona a cui intestarla. Giuseppe FLORO VITO mi disse: Allora facciamo una cosa: la prendiamo insieme e la utilizziamo insieme. Ma, visto che lui aveva tutti i giorni operazioni da fare con una certa continuità giornaliera, allora ho detto a FLORO VITO. Guarda, tienitela tu, te la tieni tu, te la gestisci tu con SCIDA, te la vedi tu con SCIDA, quello che vuole e quello che non vuole mensilmente. Io non ho mai riconosciuto un centesimo a SCIDA, per questo le dico. Io non l'ho mai gestita, quella società, anche se inizialmente era partita da me con FLORO VITO.

P. – Le quote, le ha attribuite o no a SCIDA?

DICH. GIGLIO G. – Le quote, le ho attribuite inizialmente, quando è stata acquistata dai fratelli Gaetano, a SCIDA.

P. – Però le aveva pagate lei.

DICH. GIGLIO G. – No, non l'abbiamo pagata quella società, in quanto i fratello Gaetano avevano un debito nei miei confronti.

P. – Va bene, va bene.

Anche VALERIO ANTONIO ha parlato di SCIDA Francesco all'udienza del 10.10.2017, collocandone la sua conoscenza sin dagli anni 80, ai tempi di Nino D'angelo (cfr. Cap. XIII). SCIDA era da sempre legato al mondo del traffico di sostanze stupefacenti. VALERIO, che all'epoca spacciava, lo riforniva. SCIDA, dal canto suo, contattava spesso VALERIO per chiedergli aiuto o consigli per la sua attività di spaccio ma VALERIO, soprattutto quando si trovava ai domiciliari da sua sorella, cercava di evitare contatti con lui per evitare ulterion problemi. A dire del collaboratore, SCIDA era a disposizione dell'associazione e, in particolare, collaborava con FLORO VITO Gianni e con GIGLIO nelle false fatturazioni. SCIDA aiutava FLORO VITO Gianni a ritirare grandi somme di contanti che servivano per le operazioni di falsa fatturazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Io volevo fare una domanda, non è del capo 1, su SCIDA Francesco, riassuntiva. A SCIDA Francesco è contestato semplicemente una

fittizia intestazione della società Recom, voleva che mi inquadrasse questo SCIDA Francesco?
IMPUTATO VALERIO - Io, dottoressa, ai tempi di Nino d'Angelo, siamo nell'89 e a lui già gli fornivo la droga. Quindi, SCIDA Domenico... pardon, SCIDA Francesco era... che magari è stato confuso con SCIDA Domenico, che è quello che poi è stato ucciso nel 1992 a Mantova, in Viadana. Quindi SCIDA Francesco è un soggetto di Crotone, mentre SCIDA Domenico è di Cutro, così facciamo la differenza tra i due SCIDA. SCIDA Francesco lavora negli stupefacenti, poi passa a Reggio, lui come lavoro faceva... sa fare l'idraulico, però ha sempre fatto attività di ogni genere, quello che gli capitava, la droga. A parte che penso che ultimamente è stato trovato con della droga, mentre era ai domiciliari, perché mi ha chiamato, più volte. Mi mette nei casini, quando sono ai domiciliari; quando ero libero, in questo momento gli facevo capire che non potevo rispondergli, ma lui insisteva perché aveva qualcosa da dirmi, tant'è che poi gli incendiarono la macchina. Successivamente, quando è stato con un chilo e rotto di droga, di cocaina, lui aveva qualcosa da propormi ma io ero ai domiciliari a casa di mia sorella. Poi con Francesco capitammo una sera lì con Roberto TURRA' ed Ali Iulian, che è un soggetto albanese, e gli diede, questo soggetto albanese, loro portavano la droga diciamo. In quella sera lì, in quel contesto lì, gli regalò una pistola, una 7 e 65, con il silenziatore a TURR..', questo Iulian. E c'era pure Francesco. Tant'è che questa foto, se trovate la foto dove c'è TURRA', nel mio i-Phone, i-Pod, adesso non so dov'è stata salvata, trovate su una libreria, proprio si nota. Se ve la dico, la notate; se la guardate così, distrattamente, non si riesce a vedere, però vi dico che cos'è e si va ad individuare proprio questo...
PRESIDENTE - Senta, questo SCIDA era a disposizione dell'associazione, dei membri?
IMPUTATO VALERIO - Altro che, collaborativamente con Gianni Florovito nella falsa fatturazione, con GIGLIO. Praticamente attività di spaccio.
PRESIDENTE - Qui è imputato di essersi intestato una società di GIGLIO.
IMPUTATO VALERIO - Gli è stato contestato (inc.).
PRESIDENTE - Comunque le risulta che si intestava anche dei beni?
IMPUTATO VALERIO – Sì. Era sempre lì che stava con questo Gianni Florovito lì alle poste, tant'è che Gianni mi raccontava che gli dava pure la spesa, per Francesco.
PRESIDENTE - Non ho capito bene che cosa le ha detto Gianni?
IMPUTATO VALERIO – Che strisciava con la carta bancomat. Andava nelle poste, a ritirare i soldi, perché gli servivano sempre per fare la falsa fatturazione, quindi tante volte cedeva anche il coso da fare... gli diceva: ci vai al Colosseo tu, senza che (inc.), magari aveva altro da fare e gliela cedeva pure a Florovito, facevano la falsa fatturazione insieme.

All'udienza del 3 ottobre 2017, poi, parlando della attività di falsa fatturazione, VALERIO ha indicato in SCIDA un soggetto che da tempo risalente si dedica a tale attività.
...omissis...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Continui su questo argomento, quindi lei stamattina ha menzionato vari soggetti, ha menzionato i Sarcone, DILETTO, ecco se riesce a dire.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Stando sul nostro associativo, sì. Con DILETTO, con Lamanna no, con Muto Salvatore, con SERGIO Eugenio ce li giravamo noi, con Muto Luigi,

le faceva per conto suo perché con me non voleva avere a che fare perché aveva paura, ma alla fine faceva con altri, lui ha delle società satellite, ha un gruppo di 7/8 persone, tranne suo fratello, pochi altri non figurano qua dentro, che poi andremo a menzionare, quindi faceva sto giro di fatture, ma viaggiano alla grande, con Crivaro Antonio facevano le fatture, con FLORO VITO Gianni, dei nostri chi c'era più? Con BELFIORE Carmine Gianni si associavano con SCIDA Domenico, no Franco, Domenico è quello che è morto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - SCIDA Francesco?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Franco, Francesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - L'Imputato di AFMILIA?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Sì, quello che ho detto che gli devo stupefacente nell'anni '80- '90.
... omissis...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - poi su questo ci soffermiamo, lei ha nella sua deposizione in alcune occasioni associato l'attività di falsa fatturazione a altre attività illecite, quali usura e estorsione, ci fa anche questo passaggio?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Sì, dice bene, Dottoressa, ci sono diversi sistemi, questo è quello più classico che si avvale l'imprenditore classico che abbia a scaricare con quello che vuole andare avanti, per non pagare le tasse. Poi c'è quella a usura, che è quella che io chiedo 10 mila euro, facciamo la fattura, io la porto in banca, la sconto, me la fai per 13, di modo che io lascio l'80%, perché le banche danno l'80%, a 30 giorni mi paghi. Lasci un assegno in banca, a 30 giorni si scarica l'assegno e amen si paga l'assegno, ma figuro pure l'assegno oltre all'acconto, ma qua cosa si crea? Un vortice che non saprei associare se ci sono reati, questo è un accesso al credito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - gli interessi che vengono incassati in questo caso di genere cosa? Cioè di che percentuale sono?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Dottoressa, quando sono a 30 giorni è 23/24%, sempre quello è il giro, l'8% ogni 10 giorni, ecco perché l'hanno spezzettato, per fare più giri, per fare movimenti più piccoli, una volta si facevano 50/100 mila, erano nelle lire addirittura che si facevano sti meccanismi, poi siccome il castelletto diventa pesante, a quel punto se uno ti inchioda, ti inchioda 100 mila euro, se magari sbagliavi qualcosa un momento con 100 mila euro te lo chiudono un castelletto, se sbagli un momento che viene un pagamento a quel punto ti chiudono il castelletto, ecco perché si creavano sti sistemi piccoli, veloci e dinamici, in modo che anche nello scarico viaggiavi sempre pari, ma in verità si era notato che non c'era nemmeno il tempo di poter fare giustificativi, di fare la contro fattura, si chiama così in gergo. Quindi io faccio il bonifico, mi porti i soldi e si dovrebbe contestualizzare la fattura, in verità non si fa quel movimento lì, perché è talmente frenetico il giro, che poi da questo si genera anche un altro meccanismo, perché la mia società avendo questo movimentazione, creando un reddito alto io se la porto in un lising mi danno qualsiasi cosa, se la porto a un fornitore mi dà il mondo, vedendo tutto quel meccanismo, quindi da qui si generano altri sistemi. Quindi se questo può essere riciclaggio, è riciclaggio, perché si ricicla quel denaro, perché è un giro continuo di storie, di affari, poi mi capitano le piastrelle e mi compro piastrelle, poi mi capitano i mattoni e mi compro i mattoni, ma facendo sempre giro, facevamo sempre noi personalmente. Per dire i mattoni che sono attaccati in via Cugini, quelli provenivano addirittura da una truffa, fatta da Peppe Sarcone, girata, lui ha portato il materiale lì, noi

l'abbiamo comprato, abbiamo fatto la fattura, gira questo e quello e siamo arrivati al meccanismo che l'abbiamo comprati con quattro soldi, sfruttando sempre il meccanismo delle fatture. Da lì si è generato tutta via Cugini, con fatture, l'ha pure mezzo spiegato GIGLIO, perché lì viaggiavano due contenitori, uno lo sapevo e l'altro no, e poi da lì si è generato quel problema dei 240 mila euro, quello che ha raccontato GIGLIO.
PRESIDENTE - ha spiegato come dalla falsa fatturazione si fa l'usura e si fa.

6.3. CAPO 109

Intestazione fittizia di I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l.

Secondo quanto emergente dalla perizia disposta, la società I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l. (di seguito I.T.S. S.r.l.), costituita in data 23.11.2007 ed avente sede legale in Brescello (RE), ha quale oggetto sociale *"l'attività di metalmeccanica con vendita all'ingrosso di ferro e acciaio; la vendita di materiale inerte e di materiali e prodotti per l'edilizia; l'attività di autotrasporti su strada, per conto proprio e conto terzi, nei seguenti settori: autotrasporti industriali, traslochi nazionali ed esteri, servizi camionistici da e per qualsiasi località, comprese le isole (...)"*
Alla data di costituzione, il capitale sociale della I.T.S. S.r.l., pari ad Euro 10.000, risultava interamente versato dal socio LONETTI SERGIO presso la Banca Popolare di Verona S. Gennino e S. Prospero; LONETTI SERGIO deteneva una quota del 51% ed il restante 49% era attribuito a LONETTI Salvatore Nicola (cfr. perizia pag. 1588).

Secondo quanto riferito dal Maresciallo De Acutis, le intercettazioni captate avevano consentito di accertare che la società, anche se formalmente intestata e amministrata da LONETTI SERGIO, in realtà era gestita occultamente da GIGLIO Giuseppe, essendo il LONETTI un mero dipendente del primo. E così, ad esempio, nel corso della telefonata registrata al prog. n. 10898, RIT 277/12, LONETTI contatta GIGLIO e gli parla del passaggio delle quote della società I.T.S.
La I.T.S., inizialmente, era infatti intestata a LONETTI SERGIO e al fratello Salvatore Nicola: da tale telefonata, ha riferito il teste, si comprende il passaggio di quote tra i due. Nella telefonata del 27.11.2012 (prog. 13595, RIT 277/12) LONETTI parla con GIGLIO chiedendo di sostituirgli un automezzo e GIGLIO lo tranquillizza, assicurandogli che provvederà all'acquisto non appena sistemati tutti i documenti. Nella conversazione del 21.2.2013 (prog. 6448, RIT 3202/12) GIGLIO ordina a LONETTI di raggiungerlo presso gli uffici della GIGLIO s.r.l. con il blocchetto degli assegni, dicendo che deve pagare una fattura e LONETTI acconsente, dimostrando così, secondo la tesi d'accusa, che il conto corrente e le provviste erano gestite da GIGLIO. Il 18.3.2013 (prog. n. 2997, RIT 370/13) nell'ufficio di GIGLIO Giuseppe viene captata un'intercettazione ambientale tra GIGLIO, LONETTI e il commercialista CLAUSI, durante la quale GIGLIO decide di passare la contabilità della I.T.S. dal commercialista Calabretta a CLAUSI e di spostare dieci, quindici mezzi, dalla GIGLIO alla I.T.S. In tale occasione GIGLIO comunica a CLAUSI la necessità di far risultare l'azienda di proprietà di LONETTI e di fare la certificazione; il commercialista comunica che i documenti li detiene Calabretta, il vecchio commercialista, al che GIGLIO risponde che ciò non rappresenta un problema e CLAUSI chiede di andare a prenderli. Dai successivi dialoghi

si evince l'intenzione di utilizzare la I.T.S. per sgravare la GIGLIO da dieci – quindici autounezzi.

I periti contabili, hanno individuato, rispetto a ciascuna delle conversazioni indicate elementi documentali dimostrativi del contesto in cui sono state effettuate e del loro – già di per sé eloquente – significato (cfr. pagg. 1596-1604).

6.3.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, sia in sede di riconoscimento fotografico che all'udienza del 1.12.2016, ha ammesso che LONETTI SERGIO, pur figurando formalmente come socio e amministratore delle società I.T.S. S.r.l., in realtà ne era un mero dipendente.

Nella prima occasione, riconoscendo il volto raffigurato nella foto n. 26 ha dichiarato trattarsi, appunto, di LONETTI SERGIO, prestanome di alcune delle sue società e, in particolare, della T.R.S., della TMC e della I.T.S specificando che egli, inizialmente non era a conoscenza del gruppo criminale cui GIGLIO apparteneva e che, poi, dopo la vicenda degli assegni trovati nelle mani di MARTINO, del finto preliminare di vendita con la B&V e del compromesso con BLASCO Gaetano (vedi *infra*), ne venne a conoscenza. Le quote di TRS, TMC e di ITS vennero in un secondo momento trasferite da LONETTI a MAZZOTTI Mario, che il collaboratore ha definito come un "*cacciatore di affari*".

"DICH. GIGLIO G. – LONETTI SERGIO.
P. M. – LONETTI SERGIO. Ne abbiamo parlato anche all'udienza scorsa.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Diciamo che è l'intestatario della T.R.S., della TMC e della I.T.S. E' un prestanome.
P. M. – Queste società di chi sono?
DICH. GIGLIO G. – Mie, dottoresse.
P. M. – Di chi sono queste società? Sue?
DICH. GIGLIO G. – Mie, mie. Sì, mie. Vado avanti?
P. M. – Sì. Aspetti, aspetti. Queste società .. Vada avanti, vada avanti con le foto.
DICH. GIGLIO G. – 27, MAZZOTTI Mario.
P. M. – Chi è questo? Chi è MAZZOTTI?
DICH. GIGLIO G. – MAZZOTTI, gli abbiamo... ultimamente gli avevo trasferito delle società, ma è una persona che si muove trovando degli affari, è un cacciatore di affari.
P. M. – Le società quali sono?
DICH. GIGLIO G. – Ultimamente gli avevo trasferito la T.R.S., e poi a sua volta anche la TMC (perché erano intestate a SERGIO LONETTI) e l'I.T.S.
P. M. – Quindi quelle stesse che prima erano di LONETTI SERGIO.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Poi gli abbiamo... gli ho fatto trasferire la SERVICE S.r.l., che è una società di Brugnano Antonio il piccolo.
P. M. – Quello di cui abbiamo parlato l'altra volta.
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.
P. M. – Queste operazioni, lei come le faceva, di passaggio di quote societarie? Si rivolgeva a qualcuno?

DICH. GIGLIO G. – Mi rivolgevo al dottor Dino CLAUSI, che preparava il tutto insieme col notaio, e poi facevamo la cessione delle quote. In alcuni casi le ha fatte anche lui, però poche volte ha fatto lui la cessione."

All'udienza del 1.12.2016 GIGLIO ha ribadito il concetto:
AVV. DIF. MUTO – Buonasera, GIGLIO. Avvocato Muto. Difesa LONETTI SERGIO.
DICH. GIGLIO G. – Buonasera, Avvocato.
AVV. DIF. MUTO – Le chiedo questo: nel corso dell'esame del Pubblico Ministero, lei ha indicato LONETTI come prestanome della T.R.S. e della I.T.S. Quali erano le mansioni che LONETTI svolgeva all'interno di queste società?
DICH. GIGLIO G. – Lui era sia intestatario delle quote e sia Amministratore delle società. C'è anche la TMC, che lei ha tralasciato.
AVV. DIF. MUTO – Le competenze di LONETTI quali erano, però? Cosa svolgeva, dal punto di vista lavorativo, all'interno di queste società?
DICH. GIGLIO G. – LONETTI faceva l'autista, guidava un camion, e nello stesso tempo prendeva uno stipendio maggiorato sia perché faceva da dipendente, ma non risultava dipendente, perché lavorava direttamente nelle sue aziende, e sia perché era Amministratore intestatario delle quote.
AVV. DIF. MUTO – Che rapporti aveva LONETTI con i clienti e fornitori di queste società?
DICH. GIGLIO G. – Nessuno.
(...)

Inoltre, all'udienza del 7.12.2016, ha ribadito di aver "assorbito" la società di LONETTI SERGIO in modo da gestirla a livello operativo; allo stesso tempo, il LONETTI avrebbe continuato a ricoprire la carica di intestatario della I.T.S. S.r.l.:
"DICH. GIGLIO G. – LONETTI SERGIO era un ragazzo che aveva un camion e, quando si è trovato in difficoltà economica, ho assorbito... ma non assorbito che mi ha ceduto le quote; ho assorbito la sua società, facendomi carico dei debiti, e quindi presi degli accordi con lui: avrei usato la sua società, lui doveva essere intestatario della società e io operante della società."

Pur non avendo stretta attinenza con il delitto in esame, occorre qui accennare alla vicenda, introdotta dal GIGLIO, relativa agli assegni trovati nelle mani di MARTINO, del finto preliminare di vendita con la B&V e del compromesso con BLASCO Gaetano, posto che dalla stessa possono essere tratti utili elementi di valutazione rispetto alla posizione del LONETTI che, come si vedrà, ha sostenuto di avere sempre prestato il suo nome per il suo datore di lavoro, GIGLIO, all'oscuro del fatto che costui fosse inserito in una organizzazione mafiosa.
La vicenda si inserisce in un conflitto intercorso tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio e che aveva richiesto l'intervento risolutore di DILETTO Alfonso.
BLASCO Gaetano, ha spiegato il collaboratore, gli aveva dato 200.000 euro per compiere delle operazioni di false fatturazioni con AVERSA Antonio, ma non ne mise a conoscenza VALERIO Antonio, in quanto si trattava di denari derivanti da guadagni personali, della sua famiglia e quindi non riteneva di essere tenuto a mettere a conoscenza VALERIO delle

modalità di impiego. Quando quest'ultimo ne venne a conoscenza, pensando di essere stato raggirato da BLASCO, gli incendiò la macchina, che era intestata al figlio Antonio; incendiò anche la macchina della sua segretaria, Karima, il capannone e alcune costruzioni che il BLASCO stava portando avanti con la società B&V nella zona di Reggio Emilia. Per dirimere il conflitto, venne organizzato un incontro, che ebbe luogo a Parma, nel bar Ariete, che DILETTO Alfonso aveva ceduto a BOLOGNINO. A questo incontro presero parte GIGLIO, VALERIO Antonio con suo cognato, BOLOGNINO Michele, Mario Megna, nipote del boss Domenico Megna e Andrea RICHICHI. BLASCO non era presente alla riunione perché, dopo gli incendi, si era spostato in Germania perché temeva per la propria vita e, quindi, venne contattato telefonicamente utilizzando il telefono di GIGLIO. Durante quella riunione venne deciso che GIGLIO non avrebbe più dovuto restituire il denaro a BLASCO ma doveva invece darlo a VALERIO, anche se GIGLIO aveva già consegnato a BLASCO alcuni assegni inerenti a quella operazione: in particolare dodici assegni da 10.000 euro e un assegno da 15.000 euro, durante il periodo aprile 2014-maggio 2015. Oltre all'emissione di questi assegni, GIGLIO avrebbe dovuto dare a BLASCO anche un appartamento e un terreno nella zona di La Spezia. GIGLIO ha chiarito altresì che aveva già emesso questi tredici assegni in favore di BLASCO, al tempo della riunione, cioè a fine 2014, ma solo il primo era stato pagato e, quindi, dopo l'incontro gli venne chiesto di svuotare il conto corrente con il quale aveva emesso gli assegni per evitare che il BLASCO potesse effettivamente incassarli. GIGLIO rispose che non avrebbe dato a nessuno quei soldi finche non avesse presenziato alla riunione anche il BLASCO e finchè non si fosse trovata una soluzione comune tra i due, perché non avrebbe voluto trovarsi nella condizione di dover pagare due volte, sia a BLASCO che a VALERIO. Per questo motivo venne contattato Domenico Trentino, che aveva affiliato BLASCO, e venne incaricato di contattare BLASCO e di convincerlo a tornare in Emilia dalla Germania, per presenziare alla riunione e risolvere il conflitto. I tredici assegni che GIGLIO emise in favore di BLASCO Gaetano furono al centro di un ulteriore problema. La Questura di Crotone trovò, infatti, questi assegni nelle mani di MARTINO Alfonso, il quale non seppe come giustificarli alle forze dell'ordine. Avvisato da MARTINO Alfonso, BLASCO contattò GIGLIO proponendogli di stipulare un contratto preliminare fittizio tra la società T.R.S. (che aveva emesso, tramite un conto postale, gli assegni) e la società B&V, al fine di giustificare la presenza di questi assegni. Di questi tredici titoli, tra l'altro, uno era stato incassato da un ristorante di Isola Capo Rizzuto e, per giustificarlo, BLASCO si fece emettere dal ristorante una fattura fittizia di vendita di materiali da ristorazione. La società T.R.S., che aveva emesso gli assegni, era intestata a LONETTI SERGIO che fu oggetto di un'indagine della procura di Parma. La procura di Parma non riuscì a rintracciare le T.R.S ma, dalla visura camerale, apprese che la GIGLIO s.r.l aveva ceduto un ramo di azienda alla T.R.S e così le indagini si spostarono su GIGLIO stesso, il quale ricevette un controllo nei suoi uffici a Gualtieri. In seguito a tale controllo, GIGLIO avvisò LONETTI SERGIO dell'indagine in corso e gli comunicò del preliminare fittizio tra la T.R.S. e la B&V chiedendogli di recarsi in Questura a Parma, giustificare la presenza di questi assegni con il contratto preliminare fittizio e di portare, dopo averlo ricevuto da GIGLIO e da BLASCO, detto contratto in Questura a Parma. LONETTI SERGIO così fece.

All'esito delle dichiarazioni del collaboratore è stata acquisita agli atti del processo la copia dei 12 assegni da 10.000 euro e di quelle da 15.000 euro, nonché il verbale di sommarie

informazioni rese da LONETTI SERGIO, come prova del fatto che costui si recò in Questura a Parma.

Ecco le parole di GIGLIO nella parte rilevante per la posizione di LONETTI SERGIO (udienza 11.11.2016)

"(...)

P. M. – Senta, lei ha parlato prima di questi assegni da diecimila euro, ha detto che ce n'erano dieci o dodici da diecimila e uno da quindicimila.

DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, dovevano essere centotrentacinquemila, quindi dovrebbero essere dodici da dieci e una da quindici, se non ricordo male.

P. M. – Lei ci può riferire qualcosa della vicenda di questi assegni? Premesso che poi ha detto che a un certo punto svuota il conto, quindi alcuni non sono stati incassati certamente, ma ci può riferire altri elementi della storia di questi assegni, che lei dice di avere consegnato a BLASCO?

DICH. GIGLIO G. – Io consegno gli assegni al BLASCO, ma poi cos'è successo? Che viene fermato MARTINO Alfonso, viene fermato dalla Questura di Crotone con questi assegni. Assegni che Alfonso MARTINO non riusciva a giustificare con la Questura di Crotone. Quindi mette al corrente il BLASCO, dove il BLASCO mi chiama, dicendo che dovevamo sistemare la cosa, in quanto c'era stato questo fermo, e al BLASCO venne in mente di mettere in piedi un preliminare tra la T.R.S. (perché gli assegni erano fatti dalla T.R.S., da un conto postale) e la B&V, che era intestataria dei locali di Reggio Emilia. E quindi è stato messo dal commercialista di BLASCO un preliminare fittizio, un preliminare fasullo.

P. M. – In cui si giustificava, sostanzialmente, una vendita dalla B&V alla T.R.S.?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. Però c'era il problema che un assegno era stato cambiato da un ristorante di Isola Capo Rizzuto addirittura. Quell'assegno, mi disse il BLASCO che gli avrebbero fatto una fattura di vendita di cucine, roba da ristorante, ristorazione, lavastoviglie, roba...

P. M. – Per giustificarlo.

DICH. GIGLIO G. – Per giustificare l'incasso, sì.

P. M. – Solo che nella T.R.S. mi sembra che le quote – lei prima ha detto: Era una mia società – fossero intestate a LONETTI SERGIO.

DICH. GIGLIO G. – Che cosa succede? Succede che chiamano... veramente, cercano di rintracciare la T.R.S., dove ha la sede, la Questura di Parma, ma non riesce a rintracciarla. Però dalla visura camerale cosa guardano? Guardano una cessione di ramo d'azienda che la GIGLIO S.r.l. aveva ceduto alla T.R.S., e da lì vengono in ufficio da me a Reggio Emilia, a Gualtieri. Mi mettono al corrente della situazione, ma non che volevano l'Amministratore della T.R.S., quindi senza dire perché. Però io sapevo già quello che era successo, avvertii SERGIO LONETTI e gli dissi: Se vai in Questura e dovrebbero chiederti per questi assegni, di che hai comprato una cosa e gli avresti portato il preliminare il giorno dopo. Così è stato.

P. M. – Quindi quello che avevate pianificato con BLASCO, attraverso anche il suo commercialista, il suo ragioniere, di fare questa vendita fittizia dalla B&V alla T.R.S., poi lei l'ha comunicato a LONETTI, che è stato sentito dalla Questura di Parma, da quello che lei ha detto.

DICH. GIGLIO G. – Infatti LONETTI, quando è andato in Questura a Parma, non aveva neanche il preliminare ancora. Infatti al rientro gli ho chiesto cosa volesse la Questura di Parma, mi disse che era proprio per quegli assegni. Quindi io ho chiamato il BLASCO e siamo andati a fare il preliminare, preliminare che poi LONETTI il giorno dopo ha portato in Questura a Parma."

. . . . . .

6.3.2. L'esame dell'imputato

Sottopostosi ad esame all'udienza del 30.5.2017, LONETTI SERGIO, in merito al rapporto intrattenuto con GIGLIO, ha sostenuto che tra loro vi fosse un accordo che prevedeva l'accollo di tutti i debiti della I.T.S. S.r.l. da parte del GIGLIO, in cambio dell'intestazione, da parte sua, di una società, precisamente della T.R.S. S.r.l. (cfr. capo 109 *bis*):

"SIG. LONETTI S. – Le spiego: dietro questa cosa qua c'era... Allora, io con l'I.T.S. ho lavorato quattro anni. In questi quattro anni mi sono successe un po' di cose. Le spiego per arrivare a questo filo logico che sto conducendo lei. Questa I.T.S., in pratica io ero socio lavoratore. Essendo che alcune aziende non mi hanno pagato e altre aziende sono fallite nel corso che io lavoravo con loro, quindi mi sono stati fatti degli insoluti. E io, praticamente, nel 2012 ero in un mare di...

P. M. RONCHI – ...difficoltà.

SIG. LONETTI S. – ...di difficoltà, diciamo così. GIGLIO, quando mi propose questa società, era... Io non ho messo una lira, non ho messo soldi, perché avevo dei debiti. Quindi, per pagare questa società, effettivamente uno dice: Come fai a intestarti una società? Sì, okay. C'era un compromesso tra me e lui, nel senso che lui doveva pagarmi i debiti e io dovevo intestarmi la società e lavorare insieme."

Nella medesima udienza LONETTI SERGIO ha dichiarato che il rapporto con GIGLIO era proseguito fino ad ottobre 2014, quando venne estromesso a sua insaputa dalla I.T.S. S.r.l. e al suo posto subentrò MAZZOTTI Mario. In particolare, ha spiegato LONETTI, iniziò a comprendere le ragioni della intestazione fittizia delle quote solo in un momento successivo, ossia quando venne convocato in Questura a Parma (per la questione degli assegni). Da quel momento iniziò a fare delle domande a GIGLIO per cercare di capire il contesto in cui operava, in tal modo segnando la crisi del loro rapporto e, quindi, il definitivo allontanamento dalle società, le cui quote furono trasferite a MAZZOTTI Mario (circostanza accertata anche in perizia pag. 1607,1608)

"P. M. RONCHI – Poi lei, di queste società I.T.S. e T.R.S. (della TMC non ricorda), si è spogliato ad un certo punto? Prima del sequestro era ancora titolare?

SIG. LONETTI S. – No. Non sono titolare. Questo qua ha avuto uno svolgimento un po' particolare, nel senso che, arrivati a un certo punto, si è incrinato un po' il rapporto tra me e GIGLIO, nel senso che io lavoravo tutti i giorni, dalla mattina alle quattro fino alle otto di sera, e alcune volte venivo anche obbligato dal GIGLIO stesso. Quando venni chiamato in Questura a Parma, mi accorsi che c'era qualcosa che non andava in tutto ciò. Io quindi chiesi a GIGLIO delle spiegazioni subito dopo. Nel chiedere le spiegazioni, lui mi disse che era tutto a posto, non c'era niente di preoccupante, tant'è che lui, praticamente, cosa faceva? Mi dava dei viaggi sempre più lunghi da non rientrare in sede, da non spulciare il naso.

Questo era il nocciolo della questione. Quando poi cercai di approfondire più approfonditamente la questione del lavoro che noi svolgevamo, venni spedito sempre più lontano, ripeto, con dei giorni fuori di lavoro.

P. M. RONCHI – In Australia? Dov'è che andava?

SIG. LONETTI S. – No, in Italia. Però stavo a botte di settimane fuori. E delle volte non venivo neanche retribuito. Però, giustamente, avendo una famiglia e avendo due figli, dovevo attenermi a quello o niente, nel senso che io lavoravo effettivamente. Si incrinano i rapporti e io a ottobre me ne vado. E dopo sono venuto a sapere che lui aveva fatto la cessione dell'attività con la mia smart card. Io l'ho saputo dopo.

(...)

SIG. LONETTI S. – Benissimo. Quando arriva il periodo di agosto, luglio/agosto del 2014, più o meno quella data lì, io ero un po' stanco della situazione, tant'è che lui mi mandò a Bologna a fare due mesi di campagna stagionale delle barbabietole da zucchero presso quest'azienda qua e io sono stato fuori circa due mesi, due mesi e mezzo, signor Presidente. E lui cosa faceva? In questo frangente che io ero fuori ha fatto tutte le operazioni possibili e immaginabili, che poi io sono venuto a conoscenza dopo, con le indagini e tutto il resto, essendo che io lavoravo. Questa cosa qua mi è stata obbligata da GIGLIO, nel senso: Vai a lavorare lì, altrimenti te ne vai. Era come una forma... una minaccia. Io che cosa dovevo fare? Io mi sono trovato a andare lì a lavorare, a effettuare questa campagna stagionale dove stavo fuori, sono stato fuori tre mesi senza essere retribuito. Dopodiché, finita questa campagna stagionale, mi ritrovo a fine ottobre, che praticamente lì mi dice: Tu qua non c'entri più niente. Non mi ha pagato. Mi sono ritrovato con le quote della società cedute, fatto tutto da lui. Io non ho fatto niente. Ho fatto solamente che mi sono alzato la mattina alle tre e mezza, alle quattro e tornavo la sera alle otto. Questo è quello che ho fatto io. Del resto, delle operazioni che ha fatto GIGLIO, della cessione delle quote e di tutto quello che lui ha fatto, io l'ho saputo dopo, perché l'hanno fatto a mia insaputa, con la mia smart card, la mia firma digitale. Questo è quanto.

(...)

P. M. RONCHI – Ma lei ha verificato che questa cosa che le diceva GIGLIO fosse vera?

SIG. LONETTI S. – Non ho verificato direttamente, però volevo accertarmi con delle visure camerali e poi mi è stato... chi è che me lo disse? Non ricordo. Però mi accertai di questa cosa qua.

P. M. RONCHI – Quando si è accertato?

SIG. LONETTI S. – I primi di novembre, penso. Sì, novembre.

P. M. RONCHI – In che modo?

SIG. LONETTI S. – Facendo delle visure camerali.

P. M. RONCHI – E cos'è risultato?

SIG. LONETTI S. – Che io non ero più... non ero intestatario della società.

P. M. RONCHI – Di quali società?

SIG. LONETTI S. – T.R.S. e I.T.S. E mi sembra T... No, T.R.S. e I.T.S. T.R.S. e I.T.S.

P. M. RONCHI – Altre?

SIG. LONETTI S. – No.

P. M. RONCHI – Altre, non ha guardato?

SIG. LONETTI S. – No.

P. M. RONCHI – E chi era il nuovo socio?
SIG. LONETTI S. – MAZZOTTI Mario."

LONETTI ha anche riferito della vicenda relativa agli assegni:
"P. M. RONCHI – Lei è stato anche chiamato dalla Questura di Parma, ci spiega questa vicenda?
SIG. LONETTI S. – La Questura di Parma mi chiamò, è vero. Io stavo lavorando. Mi chiamò questo... adesso non mi ricordo il nome, e mi disse che era la Questura di Parma, che dovevo presentarmi lì in Questura per alcuni fatti che mi vedevano... insomma, dovevo andare lì per discutere di alcuni fatti. Io pensavo lì per lì che fosse uno scherzo, perché la Questura di Parma.. non sapevo che fosse effettivamente una cosa veritiera. Tant'è che l'ho scoperto quando questa persona della Questura mi chiamò e mi disse nome e cognome. Io lì sono andato su Facebook a cercare il nome per vedere se era uno scherzo o meno, quando ho visto che effettivamente era un uomo della Questura di Parma. Allora lì arrivo al ricovero, al ritiro, alla sede dove lasciavamo i mezzi e chiesi a GIGLIO Giuseppe se c'era qualcosa che non andava, nel senso che ho detto: Guarda che mi ha chiamato la Questura di Parma. Lui mi fa: Vieni che dobbiamo parlare. Adesso non ricordo bene, ma erano stati emessi degli assegni da GIGLIO a mio nome e io non sapevo questa cosa qua.
P. M. RONCHI – Aspetti. A suo nome... A nome di chi erano stati emessi?
SIG. LONETTI S. – A nome della T.R.S.
P. M. RONCHI – Società di cui era socio al 100% e legale rappresentante.
SIG. LONETTI S. – Sì. Con la gestione...
P. M. RONCHI – E lei sapeva che questa era una situazione... Adesso non caschiamo giù dal pero. Se io mi metto in una società, in cui sono formalmente socio al 100% e legale rappresentante, però questa società è totalmente di un'altra persona, poi non mi posso stupire che possa esserci qualche problema, almeno nel mondo civile
SIG. LONETTI S. – Guardi, se una società lavora e lavora in un modo corretto, non penso che ci siano delle... Ti chiama la Questura di Parma e mi dice: LONETTI, lei deve venire in Questura perché ci sono dei fatti...
P. M. RONCHI – La correttezza manca a monte, signor LONETTI, come lei ben sa peraltro. Quindi la correttezza manca a monte. Si crea il problema. Viene chiamato dalla Questura di Parma. Cosa le dice GIGLIO?
SIG. LONETTI S. – GIGLIO mi disse che aveva emesso degli assegni, non so a chi, e mi disse quello che dovevo dire.
P. M. RONCHI – E cosa le disse?
SIG. LONETTI S. – Io adesso non ricordo. Aveva fatto degli assegni a nome della T.R.S., ma non ricordo che cosa. Adesso non ricordo come andò. E' successo anche due anni fa, adesso non mi ricordo. Io so solo che c'erano questi assegni in giro e io non sapevo dell'esistenza di questi passaggi. Non conoscevo i movimenti, non sapevo niente di questi assegni, non lo sapevo proprio. Io l'ho saputo nel momento in cui la Questura di Parma mi chiama e mi dice che ci sono degli assegni che hanno trovato a un Tizio a nome mio. Quindi io l'ho saputo in quel momento lì.
P. M. RONCHI – A nome della "sua" ditta T.R.S.
SIG. LONETTI S. – ...società, okay.

P. M. RONCHI – Lei si ricorda quanti assegni erano?
SIG. LONETTI S. – Non ricordo di preciso. Otto, dieci. Non ricordo di preciso quanti erano
P. M. RONCHI – Quindi lei cosa fa quando va alla Questura di Parma?
SIG. LONETTI S. – Vado alla Questura di Parma e riporto quello che mi dice GIGLIO. Vado lì. Adesso non ricordo nel dettaglio, ma GIGLIO mi disse quello che dovevo dire. Io vado alla Questura di Parma e riporto quello che lui mi dice. Riguardante sempre quegli assegni.
(...)
P. M. RONCHI – Perché non ha ritenuto di dare informazioni veritiere alla Polizia di Stato in quell'occasione?
SIG. LONETTI S. – Ma che informazioni veritiere dovevo fornire? Non capisco. A che cosa si riferisce? Che informazioni dovevo riferire, io?
P. M. RONCHI – Perché ha dato la versione di GIGLIO alla Polizia di Stato?
SIG. LONETTI S. – Perché gli assegni erano stati emessi da GIGLIO. Io che ne sapevo... Mi scusi, eh. Se la Questura di Parma mi chiama e mi dice: Guardi che c'è una questione che la riguarda – io chiamo GIGLIO e mi dice: Ho emesso degli assegni...
PRESIDENTE
P. – Ascolti: gli assegni, GIGLIO li ha emessi con la sua firma o con la sua falsa?
SIG. LONETTI S. – Ha emesso con la mia falsa firma. Io non ho firmato quegli assegni. Ha firmato lui con la mia firma.
P. – Le aveva detto di dire: Le firme sono false, le ha fatte GIGLIO?
SIG. LONETTI S. – No. Mi disse degli assegni. Ma effettivamente io non li avevo firmati, quegli assegni. Lui mi dice di dire degli assegni per l'uso che ne aveva fatto lui, ma io non sapevo che cosa stesse tramando, cioè non sapevo effettivamente quello che c'era dietro a questi assegni.
(...)"

6.4. CAPO 109bis

Intestazione fittizia della T.R.S. S.r.l.

La società T.R.S. S.r.l. – costituita in data 18.4.2013 e avente sede legale in Sorbolo (PR) in Via Torino s.n.c. – ha quale oggetto sociale l'attività di "*commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati e surrogati anche lavorato in pellet, cippato e/o segature quale combustibile per ardere e/o per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (...)*".
Il capitale sociale della stessa, pari a 110.000 euro, risulta attualmente interamente versato e detenuto da MAZZOTTI Mario, il quale ha ricoperto altresì la carica di amministratore unico a partire dal 30.10.2014 sino alla data del sequestro preventivo disposto con decreto del 26.1.2015.

Come riferito dal Maresciallo De Acutis le indagini avevano fatto emergere, secondo l'ipotesi d'accusa, che T.R.S. S.r.l., così come I.T.S., era una società di fatto gestita completamente da GIGLIO Giuseppe per quanto formalmente intestata a terzi.
Come risulta dalla visura della Camera di Commercio, ed emergente dalla perizia contabile, la T.R.S. è stata costituita il 18.4.2013 da SERIO Luigi e dal fratello di GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio. In data 11.5.2013 veniva deliberato dall'Assemblea dei Soci un aumento di capitale pari a euro 100.000 a seguito del conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2465 del

Codice Civile, del ramo di azienda di proprietà della GIGLIO S.r.l., la quale, a mezzo dell'amministratore unico GIGLIO Giuseppe, conferiva *"l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi"*. A fronte di detto conferimento, ha spiegato il teste, la GIGLIO S.r.l. diveniva dunque intestataria di una quota pari al 90,9% del capitale sociale della T.R.S. S.r.l.. Il 19 giugno GIGLIO S.r.l. e SERIO Luigi cedevano le loro quote a GIGLIO Giulio. Da questa data GIGLIO Giulio diveniva l'unico socio della T.R.S. Il 23 settembre; quindi dopo circa tre mesi, sempre con atto redatto da CLAUSI Donato Agostino, GIGLIO Giulio cedeva l'intera partecipazione, quindi il 100% della T.R.S. a LONETTI SERGIO, che pertanto diventava l'unico socio e amministratore. Infine, il 30.10.2014, un anno dopo, sempre con atto redatto da CLAUSI Donato Agostino, LONETTI SERGIO cedeva l'intero capitale, quindi tutta la T.R.S., a MAZZOTTI Mario.

6.4.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, e degli imputati LONETTI Sergio e FLORO VITO Gianni.

Valgono anche qui le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe e LONETTI SERGIO, riportate per il capo 109 che si richiamano integralmente.

Resta da aggiungere solo quanto dichiarato dal collaboratore in ordine a SERIO Luigi: costui, ha spiegato GIGLIO, è soggetto originario di Isola di Capo Rizzuto che lavorava per lui come geometra incaricato di gestire tutti i suoi lavori e di farne preventivi (udienza 29/11/2016)

Non sfuggono infine le dichiarazioni il 22.6.2017 da FLORO VITO Gianni, il quale, durante l'esame, nell'ammettere di avere svolto attività di falsa fatturazione, ha dichiarato che GIGLIO Giuseppe aveva posto in essere operazioni di falsa fatturazione con la società in esame, confermando, in tal modo, il coinvolgimento di quest'ultimo nelle vicende societarie della T.R.S. S.r.l..

"AVV. DIF. PANCARI – Senta, ritornando a quello che le avevo chiesto prima, lei ha detto che voleva finire, ci sono delle altre questioni?
SIG. FLORO VITO G. – Sì. Poi Presidente, sempre nel... Allora, i conti correnti che dice GIGLIO, che sono società che hanno fatto sempre falsa fatturazione, la T.R.S., il conto corrente viene aperto l'11 novembre 2013 e viene chiuso il 31 maggio 2014. BLASCO non c'è in questo periodo, è già in Germania. L'estratto conto della TMC viene aperto il 5 marzo 2014 e viene chiuso... "e viene chiuso"... e rimane aperto fino al 27 gennaio 2015, fino al giorno dell'arresto. Poi, Presidente, su queste società troviamo quattro bonifici sulla TMC di 211 000 euro fatti da Aversa alla TMC dal 31 ottobre 2014 al 27 novembre 2014, mentre nella T.R.S. ci sono cinque bonifici di 135.000 euro dal 19 dicembre 2013 all'11 febbraio 2014. Signor Presidente, se noi consideriamo queste somme qua, sono 427.000 euro. 427 000 euro, il 5-6%, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, la 'Ndrangheta avrebbe guadagnato 25.000 euro in tre anni, mentre, quando viene Cortese qua in aula, dice che, quando andava da GIGLIO, con una pacca sulle spalle gli sborsava 10-15.000 euro. Questi 24.000 euro ce li dovevamo dire: Sarcone, se metteva i soldi; io, che li andava a prelevare; altretutto, GIGLIO dice che a volte mi avvalevo di altri soggetti per darmi una mano a prelevare i soldi; una parte doveva andare a Grande Aracri. Quindi 24.000 diviso quattro sono 6.000 euro a testa, diviso tre anni 2.000 euro a persona, signor Presidente.

AVV. DIF. PANCARI – Questo per dire che cosa? Che giravano sempre gli stessi soldi?
SIG. FLORO VITO G. – I soldi non servivano... questo per dire che non servivano per la falsa fatturazione; i soldi servivano per la GIGLIO S.r.l., perché per lui la GIGLIO S.r.l. doveva essere immacolata. Lui lo dice in un'intercettazione: Io piuttosto mi devo mettere un cappuccio e andare a fare una rapina, ma io non mi faccio protestare. È lo stesso GIGLIO, Presidente, nell'intercettazione RIT 669, 1523, lo stesso GIGLIO, in un'intercettazione, parlando con mio fratello Selvino e Rino Muto, Cesare Muto detto "Rino", gli dice... c'ha una fattura sulla scrivania e gli dice: Selvì, io non ne faccio. Ce n'ho una qua al 20, ancora non gli ho detto neanche di sì. Mi servono, a me; gliteli posso portare a lui, che mi servono 3 o 400.000 euro al mese per caricarmi il materiale? Solo di materiali inerti sta parlando, Presidente."

In merito alla veridicità delle affermazioni del FLORO VITO i periti hanno rinvenuto, analizzando il conto corrente postale nr. 1016000430 intestato alla T.R.S S.r.l. alcuni accrediti e addebiti derivanti da disposizioni di bonifico in entrata e in uscita verso GIGLIO Giuseppe e verso GIGLIO S.r.l.

6.5. CAPO 109ter

Intestazione fittizia della società NEW DIMENSION S.r.l.

Anche in ordine a questa asserita fittizia intestazione ha riferito il Maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016.

Come risulta dalla visura della Camera di Commercio, la società NEW DIMENSION S.r.l. è stata fondata da Vittimberga Ferraro Concetta e GIGLIO Elisabetta nel 2005 (15.2.2005) ed era nata come S.a.s., cambiando poi forma societaria il 16.7.2008. Il 14.7.2011 GIGLIO Giuseppe aveva ceduto le quote, che aveva precedentemente acquistato nel 2008 dalle due socie della S.a.s., alla moglie CURCIO Maria, mantenendo la carica di amministratore unico. Un mese prima di cedere la proprietà delle quote alla moglie, GIGLIO aveva acquistato, sempre con questa società, due immobili a Cutro. In data 1.3.2013 GIGLIO cedeva anche la carica di amministratore unico alla moglie, uscendo definitivamente, sulla carta, dalla compagine societaria, rimanendo la moglie CURCIO Maria socio e amministratore unico. Si era a ridosso (venti giorni prima) della perquisizione presso la GIGLIO S.r.l.

La società New Dimension S.r.l. acquistava dal 22.10.2014 il 50% di un'altra società, la G&G S.r.l., proprietaria di ben 17 immobili, di cui 9 fabbricati e 8 terreni, marcando ulteriormente, secondo la tesi di accusa, la discrepanza con la capacità reddituale di CURCIO Maria e la capitalizzazione sociale (10.000 euro di capitale nominale). Dalle indagini effettuate, risultava infatti che CURCIO Maria avesse percepito un reddito di euro 9.661 nel 2010 ed euro 27.848 nel 2011 dalla società Marirose S.r.l., come dipendente. CURCIO Maria era socia al 50% della Marirose S.r.l., e ne era stata legale rappresentante fino al 2012. Questa società aveva ad oggetto la costruzione e vendita di immobili, ma non aveva dipendenti, e la sua sede legale coincideva con quella della GIGLIO S.r.l., (Gualtieri, via Simonini, 6).

A sostegno della ipotesi d'accusa vi sarebbero anche elementi probatori di natura documentale. Ed invero, ha spiegato il Maresciallo De Acutis, dalla documentazione bancaria di un conto corrente aperto all'Unicredit intestato alla New Dimension n. 40262984 erano

emersi pagamenti di rate di mutuo e accrediti fatti o riferibili alla GIGLIO S.r.l. o a GIGLIO Giuseppe, tranne un solo caso, effettuato a CURCIO Maria in uscita da altro conto corrente.
Dalle intercettazioni che in genere la vedono coinvolta, ha puntualizzato il testimone, CURCIO Maria appare una casalinga, senza ruoli operativi nella gestione delle società collegate al marito con lei convivente e senza particolari competenze, dunque non attiva come imprenditrice.

Anche i periti contabili hanno chiaramente posto in evidenza le plurime anomalie ora riferite.
Hanno in particolare segnalato:
a) l'anomalia del prezzo di cessione delle quote della New Dimension S.r.l., pari al valore nominale di Euro 10.000, intercorsa in data 14/07/2011 tra GIGLIO Giuseppe e CURCIO Maria. In particolare si evidenzia che:
da perizia del 30/06/2008, il valore aziendale della New Dimension S.r.l. ammontava ad Euro 60.420.
al 31/12/2010, il patrimonio netto della società in oggetto era pari ad Euro 76.927;
al 31/12/2011, il patrimonio netto della New Dimension S.r.l. era pari ad Euro 69 760,
in data 07/06/2011, la società in commento acquistava un immobile al prezzo di Euro 50.000.
b) accrediti sul conto bancario nr. 40262984 acceso presso Unicredit SpA ed intestato alla New Dimension S.r.l derivanti da bonifici bancari effettuati da GIGLIO Giuseppe e la GIGLIO S.r.l. nel periodo successivo all'uscita dalla compagine societaria da parte dello stesso GIGLIO;

6.5.1. Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe
Il collaboratore di giustizia, GIGLIO Giuseppe, ha confermato di aver ceduto alcune quote della New Dimension a sua moglie CURCIO Maria, specificano di averlo fatto temendo un eventuale fallimento in seguito alle difficoltà economiche che colpirono, a fine 2010 - inizio 2011, le società di Sorbolo e la GIGLIO s.r.l.
"AVV. DIF. FILOCAMO – Le chiedo quest'ultima cosa, però mi rendo conto che non è facile che lei se lo ricorda: mi dica se si ricorda i motivi che hanno determinato alcune cessioni che lei ha fatto Lei ha ceduto alcune quote della NEW DIMENSION a sua moglie CURCIO Maria: si ricorda per quale motivo?
DICH. GIGLIO G. – Ho iniziato a cedere le quote della società nel momento in cui sono andato in difficoltà economica prima con le società di Sorbolo, a fine 2010/inizio 2011, e poi con la GIGLIO S.r.l. Quindi man mano ho ceduto le quote, cercando di svincolarmi delle quote, perché pensavo a un eventuale fallimento.
AVV. DIF. FILOCAMO – Problemi debitori.
DICH. GIGLIO G. – Esatto.
(...)
AVV. DIF. FILOCAMO – Ovviamente, stessa cosa anche per l'intestazione della NEW DIMENSION e delle quote della G&G?
DICH. GIGLIO G. – (Non risponde).
AVV. DIF. FILOCAMO – Mi sente, signor GIGLIO?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, no, perché ci siamo proprio scollegati e ci siamo ricollegati in questo momento.

AVV. DIF. FILOCAMO – Era sempre sullo stesso filone, parlavo della NEW DIMENSION e delle quote della G&G intestate a sua moglie: è sempre quella la motivazione, cioè il timore di un debito non sopportabile, e quindi l'intestazione deriva da questo o da altro?
DICH. GIGLIO G. – Deriva da questo, francamente, deriva da questo.

6.6. CAPO 110

Intestazione fittizia di Trasmoter S.r.l.

La Trasmoter S.r.l. è stata costituita in data 23.12.2010. Alla data di costituzione, ZANGARI Valter risulta essere socio unico e amministratore unico.
Il capitale sociale della società in oggetto, pari ad Euro 10.000, risulta interamente versato da ZANGARI Valter alla data di costituzione della società in esame.
La società TRASMOTER, già oggetto degli accertamenti effettuati in relazione al capo 106, è un'altra delle società che, secondo l'ipotesi d'accusa, seppur formalmente intestata ad altri, era gestita completamente da GIGLIO Giuseppe con l'ausilio di Bonazzi Andrea, dipendente della GIGLIO S.r.l., inquadrato anche come preposto, e che quindi aveva accesso ai conti correnti online, e disponeva bonifici, sempre su ordine di GIGLIO.
Anche in questo caso le prove fondamentali sono rappresentate dalle intercettazioni telefoniche in ordine alle quali, ancora una volta, ha riferito il maresciallo De Acutis. E così, ad esempio, il 12.10.2012 (prog. n. 7848, RIT 277) GIGLIO Giuseppe, contattato da un avvocato, si presenta come ZANGARI Valter della TRASMOTER. Ancora, il 6.11.2012 Villani Dino, assicuratore, contatta GIGLIO per rinnovare le polizze degli automezzi intestati alla TRASMOTER utilizzati dalla GIGLIO S.r.l. per l'attività aziendale (prog. n 10701, RIT 277/12). L' 11.12.2012 (prog. n. 424, RIT 3201/12), nell'ambito di in un giro di pagamenti e di fatture tra la TRASMOTER e la SARCIA S.r.l., FLORO VITO Gianni chiama Bonazzi Andrea per chiedergli di girargli online il bonifico arrivato alla TRASMOTER di 5.250 euro sui conti correnti gestiti da FLORO VITO della IMMOBILIARE TRE. Dopo 10 minuti (prog. 1845, RIT 3202/12) Bonazzi, prima di girare il bonifico dalla SARCIA S.r.l. sulla TRASMOTER, chiede l'autorizzazione a GIGLIO Giuseppe, che acconsente, come risulta dagli accertamenti bancari effettuato in relazione all' 11.12.2012 che registrano quel bonifico.
In data 17.8.2012 (prog. n. 8255, RIT 214/12) FLORO VITO Gianni contatta Bonazzi e chiede di girargli alcune somme online su un conto postale di cui fornisce tramite SMS le coordinate; dopo mezz'ora (prog. 8262, RIT 214/12,) FLORO VITO chiama BELFIORE Carmine e chiede di mandargli il numero del conto postale; dopo due minuti (prog. 8263214/12) BELFIORE risponde con un SMS indicando il numero 001001577004, ossia il numero del conto corrente postale della ARGON, poi girato da FLORO VITO a Bonazzi con un SMS (progressivo 8265 RIT 214/12) con l'aggiunta *"ARGON s.r.l. postagiro"*. Prima di eseguire le direttive Bonazzi (prog. n 777, RIT 277/12) chiede via SMS a GIGLIO l'autorizzazione ad eseguire il bonifico; dopo un minuto GIGLIO risponde affermativamente con un SMS (prog. n. 778, RIT 277/12). Dalla documentazione bancaria si ha il riscontro che in data 17.8.2012, (la stessa data delle telefonate) sul conto corrente postale della TRASMOTER era stato ordinato un bonifico di 5.500 euro a favore del conto corrente postale della ARGON. Analoga situazione si verifica il 19.8.2012: Bonazzi comunica via SMS a GIGLIO che l'indomani sul conto corrente della TRASMOTER sarebbe stato accreditato un assegno (prog. 10087, RIT 277/12); dopo 15 minuti (prog. 1089 277/12) GIGLIO chiama

Bonazzi e dice che dovevano essere girati a Giuseppe, (FLORO VITO Gianni), il quale l'indomani avrebbe chiamato Bonazzi (prog. n. 8596, RIT 214/12). Da tutto, si evincerebbe, secondo la tesi d'accusa, che sarebbe GIGLIO a gestire la società, essendo invece ZANGARI Valter una mera testa di legno sottoposto alle sue direttive. Ciò lo si apprenderebbe ancor meglio da un conversazione del 14.2.2013 (prog. n. 8, RIT 370/13 intercorsa tra GIGLIO, FLORO VITO e ZANGARI. In tale occasione GIGLIO accordava a Zangari uno stipendio mensile per i servigi resi come testa di legno e gli diceva che sulla TRASMOTER poteva prendere ordini anche da FLORO VITO. Il testimone ha indicato molteplici altre conversazioni dimostrative in ipotesi d'accusa, la fittizietà della intestazione fraudolenta. Sul RIT 214/12 i progressivi. 7972, 8263, 8268, 8606, 13543, 13544, 13545, 13546, 13600, 13601, 13602, 13607. Sul RIT 277/12 i progressivi: 2949, 5163, 7507, 7612, 7886. Sul RIT 289/12: 2000, 2850, 3036, 3039, 3392. Sul RIT 3201/12 i progressivi: 62, 93, 96, 389, 473, 602, 727. Sul RIT 3202/12 i progressivi: 104, 265, 306, 1849, 2076, 2129, 2401, 3434, 2417, 2449, 4619, 4620, 5424, 5429. Sul RIT 3203/12 i progressivi: 657 e 1245. Sul RIT 370/13 il progressivo 2226.

Anche il Luogotenente Nocerino ha riferito in ordine alla società Transmoter, alla sua asserita riferibilità a GIGLIO e, in particolare, alla sua utilizzazione come società cartiera per le operazioni di falsa fatturazione (cfr. capo 107). Proprio l'analisi delle telefonate relative a quelle operazioni ha consentito agli inquirenti di appurare, secondo la loro ricostruzione, il reale ruolo di GIGLIO e di ZANGARI Valter. Le udienze in cui il Luogotenente ha deposto sono quelle del 14.9.2016 e del 19.10.2016. Si fa dunque rinvio all'analisi del capo 107, ulteriore prova apportata dalla accusa a sostegno della fittizietà della intestazione.

6.6.1. Le testimonianza dei dipendenti di GIGLIO Giuseppe

Anche i dipendenti di GIGLIO sapevano che la società Trasmoter era in realtà riconducibile a costui. In tal senso sono assai significative le dichiarazioni rese all'udienza del 7.9.2016, da Cascelli Annalisa, dipendente della GIGLIO S.r.L,

P. M. – Lei ricorda la TRASMOTER S.r.l. come nome di società?
DICH. CASCELLI A. – Sì.
P. M. – Come società con cui vi fu rapporto della GIGLIO S.r.l.?
DICH. CASCELLI A. – Sì, sì.
P. M. – Ricorda chi ne era il gestore, il legale rappresentante?
DICH. CASCELLI A. – Se non ricordo male, era CURCIO Domenico?
No.
PRESIDENTE
<<Chi era? Chi ha detto?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Ha detto CURCIO Domenico>>
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Lei conosce ZANGARI Valter?
DICH. CASCELLI A. – Ah, sì, sì. Sì, l'ho visto in ufficio.
P. M. – L'ha visto in ufficio e lo mette in relazione alla TRASMOTER?
DICH. CASCELLI A. – Alla TRASMOTER, sì.

P. M. – E lo mette in relazione al fatto che ne fosse il legale rappresentante?
DICH. CASCELLI A. – Sì.
P. M. – Lei ha avuto qualche tipo di rapporto con costui o con la TRASMOTER?
DICH. CASCELLI A. – Rapporti lavorativi, perché ZANGARI veniva in ufficio, veniva a parlare spesso con GIGLIO.
P. M. – Signora, si sforzi, se le riesce di ricordare bene in che senso ZANGARI venisse a parlare con GIGLIO, per quello che lei ricorda, se lei ebbe contatti diretti, se lo convocava lei, se, quando veniva, aveva già qualcosa da fare.
DICH. CASCELLI A. – E' capitato che io l'ho chiamato per farlo venire in ufficio, perché GIGLIO chiedeva di vederlo, perché ZANGARI firmava gli assegni in bianco e li consegnava a GIGLIO.
P. M. – Della TRASMOTER.
DICH. CASCELLI A. – Della TRASMOTER.
P. M. – Quindi chi è che dirigeva la TRASMOTER (per quello che avveniva di fronte ai suoi occhi, non dal punto di vista legale)?
DICH. CASCELLI A. – GIGLIO.
P. M. – E' mai accaduto che lo ZANGARI abbia firmato l'intero blocchetto e l'abbia lasciato in azienda?
DICH. CASCELLI A. – Sì.
P. M. – E chi lo conservava?
DICH. CASCELLI A. – GIGLIO.
(...)
P. M. – (...) Lei conosce (ho quasi finito) Bonazzi Andrea?
DICH. CASCELLI A. – Sì.
P. M. – Può dire chi è, che tipo di ruolo avesse e se era dentro la compagine, in che modo e a che titolo?
(...)
DICH. CASCELLI A. – Bonazzi Andrea è dipendente della GIGLIO. Io l'avevo conosciuto già in precedenza, perché aveva un'azienda sua con cui la GIGLIO collaborava. Poi è andata in sofferenza e GIGLIO l'ha assunto. Si occupava sia della GIGLIO che organizzava i viaggi dei camion, praticamente faceva da logistica.
P. M. – Anche per la TRASMOTER?
DICH. CASCELLI A. – Anche per la TRASMOTER.
P. M. – La TRASMOTER (per il Tribunale) che tipo di attività svolgeva?
DICH. CASCELLI A. – Non ho capito.
P. M. – La TRASMOTER che tipo di attività svolgeva?
DICH. CASCELLI A. – Inerte. Inerte.
P. M. – "Inerte" significa che aveva la disponibilità. .?
DICH. CASCELLI A. – Sì, aveva dei camion, quindi faceva dei trasporti di inerti anche la TRASMOTER."

6.6.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Infine, ma non da ultimo, vi sono proprio le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe che, nelle udienze dell'11.11.2016 e del 16.11.2016, ha dichiarato che di fatto era lui il reale intestatario

delle quote societarie della Trasmoter S.r.l., specificando che la Trasmoter S.r.l. veniva da lui utilizzata per la fatturazione di operazioni inesistenti, avvalendosi della collaborazione di Bonazzi Andrea, un dipendente della GIGLIO S.r.l..

(...)

P. M. – Niente, non si preoccupi. E allora vogliamo approfittare di questo momento, in cui lei ha introdotto questo tipo di operazioni, quando lei ha detto "loro finanziavano"? Ci vuole descrivere, facendo un esempio, come erano queste operazioni, che cosa si doveva fare, cosa accadeva, di cosa c'era bisogno? Ci faccia un esempio, in maniera tale che si capisca.

DICH. GIGLIO G. – Allora, diciamo che loro portavano la liquidità contanti, anche perché, sa, quando si va a fare un'operazione inesistente, c'è una fattura con un'azienda del nord; emessa la fattura, bisogna portare il contante e l'azienda in quel momento o le dà l'assegno o le fa un bonifico bancario.

P. M. – Per quanto riguarda le sue operazioni, ci spieghi quali erano le società che lei usava e quali erano le altre società su cui poi andava a finire la fattura.

DICH. GIGLIO G. – Io emettevo fattura presso le aziende che avevano necessità di fare operazioni inesistenti, o con la TRASMOTER o con la TMC o la I.T.S., c'era pure, maggiormente, e la T.R.S. come società.

P. M. – Perché a quel momento la VIMOTER e la COMIT non c'erano più.

DICH. GIGLIO G. – No, non c'erano più nel 2010. Stiamo parlando a fine 2010, quindi non c'erano più.

P. M. – Quindi abbiamo TRASMOTER, lei ha detto: T.R.S., ha detto: TS...?

DICH. GIGLIO G. – I.T.S. e TMC.

P. M. – I.T.S. e TMC, okay. E ci può dire i nomi di alcune società che hanno ricevuto queste fatture?

DICH. GIGLIO G. – Qua al nord?

P. M. – Certo.

DICH. GIGLIO G. – Sì. La ditta BIANCHINI, la ditta PROSPERO.. le due aziende di Prospero Mauro, la VENETO CAVE e la... Comunque sono due aziende, ci sono anche le fatture emesse. Poi maggiormente anche Antonio Aversa su a Verona e tante altre società, che adesso, francamente...

P. M. – Benissimo, mi basta. Proprio materialmente... faccia conto che io non l'abbia mai sentita, questa cosa, lei ha detto "finanziavano"; ci spieghi proprio una singola operazione Mettiamo che ci fosse... faccia lei l'esempio. Ha menzionato prima Sarcone Nicolino, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e DILETTO Alfonso, c'era lei, con queste società che ha menzionato; e c'erano delle società al nord: ci faccia un esempio di come funzionava un'operazione per falsa fattura

DICH. GIGLIO G. – Nel momento in cui l'azienda mi contattava, che aveva bisogno, la necessità... perché loro a volte avevano bisogno di liquidità, le aziende del nord, come a volte avevano bisogno di abbassarsi con le tasse e quant'altro, o magari perché avevano preso degli appalti pubblici e avevano necessità di contanti per pagare le varie persone che gli avevano fatto prendere i lavori. Quindi mi contattavano, mi dicevano l'importo, mi davano la descrizione della fattura, quindi una specie di pre-fattura, che io dovevo solo ribaltarlo nella... trascriverla. Gli trovavo la liquidità. La liquidità, me la fornivano o Sarcone o BLASCO. Mi portavano la liquidità e io andavo con la fattura, con la liquidità e rientravo

con l'assegno. La fattura veniva emessa da una delle mie società, riconducibile a me. Poi cambiavo l'assegno, o quando arrivava il bonifico, giravo l'importo che mi avevano portato più le percentuali di guadagno al BLASCO o a chi per sé.
P. M. – Le percentuali di guadagno, rispetto a imponibile e Iva, dove le collochiamo?
DICH. GIGLIO G. – Le percentuali di guadagno partivano da un 6-7% e andavano a finire a un 12-13%. Dipende dall'operazione e da quanto tempo stava fuori il denaro pure, perché a volte magari stava fuori due giorni, tre giorni e a volte stava fuori anche dieci giorni.
(...)."
...
"DICH. GIGLIO G. – Bonazzi Andrea.
P. M. – Chi era? Chi è?
DICH. GIGLIO G. – Un dipendente della GIGLIO S.r.l., un mio dipendente.
P. M. – Ha delle operatività nelle sue società?
DICH. GIGLIO G. – Era come proposto di conti terzi nella TRASMOTER, nella... nella TRASMOTER.
P. M. – Effettivamente si occupava di questa società?
DICH. GIGLIO G. – No. Lui gestiva la logistica dei camion, maggiormente gestiva la logistica, un più mi guardava alcuni conti correnti di alcune società
P. M. – Che cos'era? Un suo dipendente?
DICH. GIGLIO G. – Sì, era un mio dipendente.
P. M. – Riceveva, quindi, uno stipendio? Riceveva una somma?
DICH. GIGLIO G. – Lui prendeva uno stipendio. Non mi ricordo, non penso che fosse tutto dichiarato, però le posso dire che prendeva 2.500 euro al mese."

In sede di riconoscimento fotografico (udienza 16.11.2016) GIGLIO nel riconoscere ZANGARI Valter nel volto raffigurato alla foto n. 33 che gli è stata esibita, ha confermato che egli era un semplice prestanome e che percepiva uno stipendio per assolvere alle funzioni legate a tale ruolo. Ha riferito, inoltre, di aver conosciuto ZANGARI perché anch'esso era di Crotone e lo incontrava durante le ferie a casa di sua cognata, che è la sorella dello ZANGARI.
GIGLIO ha riferito di essere stato chiaro con ZANGARI, di avergli spiegato chiaramente il genere di operazioni di falsa fatturazione che poneva in essere con la TRASMOTER e che il suo compito era quello di essere il prestanome di tale società, percependo uno stipendio, ma che non doveva interessarsi di quanto la TRASMOTER fatturava. GIGLIO ha chiarito ulteriormente che ZANGARI Valter era una testa di legno e che, benché sapesse delle operazioni di fatturazioni inesistenti, non era a conoscenza del fatto che queste venivano effettuate da esponenti della 'ndrangheta. In merito ai contatti di Valter ZANGARI con altri esponenti del sodalizio, GIGLIO ha dichiarato che ZANGARI aveva conosciuto, o quanto meno incontrato, qualcuno del gruppo perché in molte occasioni si occupò anche di operazioni inerenti alla GIGLIO S.r.l.. Il collaboratore ha chiarito che ZANGARI aveva sicuramente conosciuto FLORO VITO Giuseppe (Gianni), il quale, quando aveva necessità di liquidità, si rivolgeva proprio a ZANGARI Valter che prelevava i contanti dal conto della TRASMOTER tramite la tessera della posta. In generale i punti di riferimento di ZANGARI erano GIGLIO, la sua segretaria, Andrea Bonazzi e FLORO VITO Giuseppe (Gianni).

"(...)
DICH. GIGLIO G. – La 33 è Valter, ZANGARI Valter E' il fratello di mia cognata, della moglie di CURCIO Domenico.
P. M. – Questo chi è?
DICH. GIGLIO G. – Mi sente?
P. M. – Chi è? Cosa faceva?
PRESIDENTE
P. – Questo ZANGARI Valter chi era? Cosa faceva?
DICH. GIGLIO G. – Era il prestanome della TRASMOTER. Era una testa di legno, in poche parole.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Prendeva soldi per questo?
DICH. GIGLIO G. – Si, prendeva uno stipendio mensile. Vado avanti?
...
P. M. – E' tornato da Palmo VERTINELLI, okay. Allora, lei stamattina ha parlato di Valter della TRASMOTER, ha detto che è un prestanome, l'aveva già detto all'udienza precedente, e che prendeva una somma per questo ruolo, sostanzialmente. Ci vuole dire questo Valter dove stava rispetto alla società, rispetto ai magazzini, rispetto alle attività che questa società esercitava anche solo sulla carta, rispetto alle operazioni? Sapeva, lei, chi era? Sapeva quali erano i tipi di operazione che poneva in essere?
DICH. GIGLIO G. – Con Valter dall'inizio sono stato chiaro: che dovevano essere fatte delle operazioni, fatturazioni e quant'altro e lui doveva percepire uno stipendio, senza andare a visionare quanto la società facesse. O fatturavo cento o fatturavo duecento, per lui non doveva essere un problema.
P. M. – E che in alcune occasioni, attraverso la TRASMOTER, i suoi soci fossero esponenti della 'Ndrangheta, come lei ci ha sintetizzato, era informato ZANGARI Valter?
DICH. GIGLIO G. – Francamente, no.
P. M. – Non era informato. Cosa sapeva?
DICH. GIGLIO G. – Sapeva solo che venivano fatte delle operazioni per operazioni inesistenti e basta, ma non sapeva neanche a chi venivano fatte.
P. M. – Quindi proprio testa di legno puro, diciamo così. Frequentava la sua ditta, la sede della GIGLIO, ZANGARI?
DICH. GIGLIO G. – Veniva quando io ne avevo bisogno, lo chiamavo e lui veniva. Se no raramente, perché avevo sia i codici di accesso, insieme con Andrea Bonazzi, del conto della Posta e sia due o tre blocchetti di assegni firmati, quando li andava a prendere, e quindi non avevo necessità di vederlo tutti i giorni.
P. M. – Certo, tutti i giorni. Tuttavia aveva accesso in qualche occasione alla GIGLIO. In queste occasioni ha mai visto chi veniva del sodalizio? Che ne so, BLASCO, VALERIO piuttosto che qualchedun altro, DILETTO.
DICH. GIGLIO G. – Sicuramente avrà incontrato qualcuno, quello sicuramente.
P. M. – In occasione di alcune operazioni?
DICH. GIGLIO G. – C'è stato un periodo, fra l'altro, che il FLORO VITO Gianni aveva necessità di tirare fuori della liquidità e FLORO VITO Gianni lo chiamava direttamente,

Valter. Sul conto della TRASMOTER con la tessera della Posta, gli faceva prelevare direttamente dei soldi, dietro prenotazione che gli faceva già direttamente lo stesso Gianni.
P. M. – Questa è una circostanza di rilievo. Ma lei, questo Valter, come l'avevo trovato?
DICH. GIGLIO G. – Valter, lo conoscevo. Scendeva giù in ferie in Calabria. Lui è di Crotone, fra l'altro Scendeva giù tutti gli anni in ferie in Calabria. Poi lo incontravo da mio cognata, è il fratello.
P. M. – Quindi anche Valter è di Crotone.
DICH. GIGLIO G. – Sì, Valter è di Crotone. Io adesso non so se è nato là, ma i genitori sono di Crotone e lui tutti gli anni scendeva a Crotone in ferie.
P. M. – Direttamente conosceva altri soggetti del suo gruppo, questo Valter?
DICH. GIGLIO G. – I punti di riferimento erano che lo chiamava o la mia segretaria o Andrea (a volte capitava) o io oppure in quel periodo...
P. M. – FLORO VITO.
DICH. GIGLIO G. – ..lo chiamava direttamente FLORO VITO Gianni.

Assai significativo è un episodio riferito da GIGLIO (udienza 16.11.2016) legato alla Trasmoter S.r.l., emblematico dell'utilizzo dello strumento della intestazione fittizia.
Michele COLACINO, ha spiegato il collaboratore, venne colpito da interdittiva; era dunque preoccupato che la sua casa e i suoi camion venissero sequestrati e così, tramite FLORO VITO Gianni chiese a GIGLIO la disponibilità della TRASMOTER per trasferirgli la proprietà della sua abitazione e dei suoi mezzi. GIGLIO acconsentì e COLACINO trasferì queste proprietà alla TRASMOTER, che pagò in modo fittizio le proprietà tramite assegni che COLACINO Michele incassò non prima di aver dato a GIGLIO il denaro contante a copertura degli assegni stessi. Successivamente la TRASMOTER trasferì la proprietà di questo immobile all'imprenditore di Reggio Emilia da cui COLACINO Michele aveva precedentemente permutato l'immobile, il quale ritrasferì ulteriormente la proprietà dell'immobile alla moglie di COLACINO Michele, in modo che risultasse che tale imprenditore avesse acquistato l'immobile dalla TRASMOTER e non da Michele COLACINO e lo avesse poi venduto a sua moglie. Operazione simile fecero con i camion.

P. M. – A proposito della TRASMOTER, già che ci siamo, ci vuole riferire dell'operazione che ha fatto riguardante la casa di COLACINO Michele, che noi già abbiamo menzionato nell'altra udienza?
DICH. GIGLIO G. Michele COLACINO, dopo l'interdittiva che ha avuto, essendo amico di Gianni FLORO VITO, Gianni FLORO VITO mi chiese, per conto del COLACINO Michele, che aveva il problema che... la paura, più che altro, che gli potessero sequestrare casa, casa e alcuni camion Quindi ho messo a disposizione la TRASMOTER, dove Michele COLACINO ha fatto il trasferimento di proprietà dalla... perché doveva rimanere per pochissimi giorni, dalla... al sua proprietà, come Michele COLACINO, alla TRASMOTER, e poi la TRASMOTER l'ha girato... ha fatto la vendita a chi gli aveva venduto casa a nome della moglie. E così abbiamo fatto anche con alcuni camion. Sono stati fatti i passaggi di proprietà da Papazzoni.
P. M. – Ma della moglie di chi?
DICH. GIGLIO G. – Di Michele COLACINO.

P. M. – Di Michele COLACINO. Ci spieghi un attimo come avete fatto, nel dettaglio, risultare questa tripla operazione, perché riguarda due immobili e tre soggetti, no?
DICH. GIGLIO G. – Michele COLACINO ha trasferito la proprietà alla TRASMOTER; la TRASMOTER gli ha dato degli assegni, a Michele COLACINO; Michele COLACINO ha dato del contante a me per coprire gli assegni; assegni che lo stesso Michele COLACINO ha incassato, ha liquidizzato; soldi che poi, tramite il casino e dei giochi, ha fatto rientrare sul conto corrente della moglie per pagare la casa che aveva comprato.
P. M. – E nel frattempo la TRASMOTER a chi ha vendu...? Ha venduto, ha detto prima, no?
DICH. GIGLIO G. – Veramente, Michele COLACINO, la casa, l'aveva permutata a questa persona, a quest'imprenditore di Reggio, che è un costruttore. Solo che, per non fare il passaggio direttamente a quell'imprenditore, a quel costruttore, ha fatto come se fosse che quell'imprenditore l'avesse acquistato, la casa (ma non proveniente da COLACINO; proveniente dalla TRASMOTER), e quell'imprenditore ha venduto la casa (una vendita senza permuta) alla propria moglie, di COLACINO.
P. M. – Perfetto. Quindi noi dovremmo trovare che l'acquirente della casa ceduta dalla TRASMOTER è lo stesso presso cui la moglie di COLACINO ha acquistato un immobile.

6.7. CAPO 110bis

Intestazione fittizia della Star-Gres S.r.l

Come indicato in perizia ed evincibile dalla visura della camera di commercio, la società Star Gres S.r.l., nell'annualità 2012 effettuava, dapprima, l'operazione di scissione societaria in due entità giuridiche (la Star Gres S.r.l. e la Luxer S.r.l.) e, successivamente, la cessione del ramo afferente alla Star Gres S.r.l. direttamente alla Trasmoter S.r.l..
Nello specifico, nel periodo novembre – dicembre 2012, intervenivano le seguenti operazioni tra la Star Gres S.r.l. e la Trasmoter S.r.l.:
- in data 07.11.2012, l'assemblea dei Soci della Star Gres S.r.l., deliberava la scissione parziale proporzionale della società con costituzione di una nuova entità giuridica a responsabilità limitata beneficiaria. Inoltre, veniva approvato il progetto di scissione precedentemente depositato;
- con atto del 17.12.2012, veniva data esecuzione alla delibera dell'assemblea dei soci relativamente alla scissione della Star Gres S.r.l.. Per mezzo dell'operazione appena descritta, veniva costituita la Luxer S.r.l. mediante conferimento di 25.078,04 euro di cui 12.000 euro a titolo di capitale sociale ed euro 13.078,04 destinati a riserva da scissione. La compagine societaria della nuova entità giuridica risultava essere la seguente:
- Bonacini Francesco Socio al 66,6% e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Bonetti Roberto Socio al 33,3% e Consigliere della Luxer S.r.l.;

Con atto del 19.12.2012, Bonacini Francesco e Bonetti Roberto, soci rispettivamente al 66,6% e al 33,3% della Star Gres S.r.l., cedevano le proprie quote alla Trasmoter S.r.l. che, dunque, diventava Socio Unico della società in oggetto.

Il testimone Bonacini Francesco all'udienza del 7/9/2016 ha affermato che l'operazione di cessione delle quote societarie della Star Gres S.r.l. alla Trasmoter S.r.l. era stata condotta con

GIGLIO Giuseppe. Secondo quanto riferito dal testimone, nella trattativa in oggetto, FLORO VITO Gianni aveva ricoperto il ruolo di intermediatore tra le parti.

(...)

P. M. – Non lo ricordo, può darsi che, il nome, lei l'abbia già citato, ma glielo richiedo: ZANGARI Valter, lo conosce?

DICH. BONACINI F. – ZANGARI Valter, l'ho conosciuto in occasione della cessione delle quote. Poi ci siamo rivisti qualche altra volta. Una volta presso... ZANGARI Valter, l'avrò visto tre o quattro volte. La prima volta che l'ho incontrato è stato nel momento in cui abbiamo firmato la cessione di quote dal notaio.

P. M. – Lei ricorda se ZANGARI aveva un ruolo formale per cui era lì?

DICH. BONACINI F. – Come?

P. M. – Ricorda se ZANGARI aveva un ruolo formale che giustificava la sua presenza?

DICH. BONACINI F. – ZANGARI era l'Amministratore della TRASMOTER, che acquisiva le quote.

P. M. – Nella fase di trattativa...

DICH. BONACINI F. – No, nella fase di trattativa io non l'ho incontrato, ZANGARI."

Anche Stefani Alessandra, ex. dipendente della Star Gres S.r.l ha confermato (cfr. udienza 21.7.2016) l'estraneità di ZANGARI Valter alla trattativa intervenuta tra la Star Gres S.r.l. e la Trasmoter S.r.l. relativamente all'operazione di cessione di quote societarie:

"P. M. – Ci sa dare qualche spiegazione? Lei conosce ZANGARI Valter?

DICH. STEFANI A. – Allora, non ricordo... Forse l'ho visto una volta, però non sono sicura. Comunque era il legale rappresentante della STAR-GRES nel momento in cui è stata ceduta da Bonacini e Bonetti al nuovo proprietario, alla nuova proprietà. E ZANGARI Valter, secondo me, ne era il legale rappresentante.

P. M. Lei conosce la TRASMOTER S.r.l.?

DICH. STEFANI A. – (Non risponde immediatamente).

P. M. (riprende la parola dopo circa 5 secondi) – Capisco che è difficile...

DICH. STEFANI A. – Sì, sì, stavo cercando di fare mente locale. Forse è la società che ha acquistato la STAR-GRES, giusto? Mi sembra di ricordare che è la società che acquistò la STAR-GRES.

P. M. – Quindi quote della STAR-GRES. Rispetto a questa società, lei con chi (se lo ricorda) aveva avuto a che fare? Parliamo sempre di FLORO VITO Gianni o parliamo di un altro...?

DICH. STEFANI A. – Secondo me, sempre FLORO VITO, mi sembra. Io più o meno ricordo FLORO VITO, forse una volta o due ho visto un certo signor GIGLIO e forse ZANGARI Valter. Però la persona con cui ho avuto più rapporti era FLORO VITO Gianni.

P. M – Lei, da quello che ci ha detto, ha avuto rapporti nel senso come frequenza per le azioni che ha compiuto; ha ricevuto anche indicazioni, oltre che disposizioni? Per quello che poteva fare, ovviamente.

DICH. STEFANI A. – Era più il Bonacini che mi riferiva, magari in seguito agli accordi che prendeva, cosa dovevo fare, perché di fatto io ero dipendente di Bonacini.

P. M. – Lei, rispetto a ZANGARI Valter, nel verbale fu molto categorica. Le dico quello che disse: "Posso affermare che per tutto quanto la STAR-GRES S.r.l. ha avuto a che fare con la TRASMOTER, compresa la compravendita di azienda, io ho sempre trattato con FLORO

VITO Gianni e non ho mai visto ZANGARI Valter, che dovrebbe essere" lo disse anche allora "il legale rappresentante".
DICH. STEFANI A. – Forse l'ho visto dopo che è successo. Però, come le ho detto prima, o non l'ho mai visto o l'ho visto una volta di passaggio. Però non ho mai avuto rapporti diretti con lui.
P. M. – E, in relazione alla TRASMOTER, conferma il fatto che lei ha avuto a che fare con loro Vito per la TRASMOTER?
DICH. STEFANI A. – Si.
P. M. – Lei ha mai visto che FLORO VITO, prima o dopo questo cambio di questa proprietà, prendesse della documentazione della STAR-GRES e la ponesse in luoghi diversi da quelli in cui era?
DICH. STEFANI A. – Mi scusi, non ho capito la domanda.
P. M. – Lei ha mai visto FLORO VITO portar via dalla STAR-GRES della documentazione?
DICH. STEFANI A. – Io personalmente so che loro dovevano venire a prendere della roba, mi risulta che siano venuti con un camioncino a prenderla. Io, però, con i miei occhi...
P. M. – Qui stiamo parlando prima dell'acquisto/vendita o dopo?
DICH. STEFANI A. – Scusi?
P. M. – Prima dell'acquisto/vendita, prima della cessione o dopo?
DICH. STEFANI A. – Dopo la cessione, ovviamente, che dovevano ritirare i documenti della ditta. Prima no, non credo abbiano mai ritirato nulla.
P. M. – Lei lo situò, in maniera molto preciso, tra Natale e Capodanno 2012.
DICH. STEFANI A. – Si.
P. M. – "E' capitato una volta che FLORO VITO Gianni è venuto in azienda ed ha portato via parte della documentazione della STAR-GRES".
DICH. STEFANI A. – Può essere.".

6.7.1. Le dichiarazioni degli imputati ZANGARI Valter e FLORO VITO Gianni

In merito all'operazione descritta, anche l'imputato ZANGARI Valter, sottopostosi ad esame all'udienza dell'8.6.2017, ha riferito che la trattativa relativa all'acquisizione delle quote societarie della Star Gres S.r.l. da parte della Trasmoter S.r.l., era avvenuta principalmente tra GIGLIO Giuseppe e lo stesso Bonacini:

"AVV. DIF. PELLINI – E STAR-GRES le dice qualcosa? Mi sa dire qualcosa di STAR-GRES?
SIG. ZANGARI V. – Niente, anche lì sono stato contattato la sera da GIGLIO, dicendomi che avevamo l'appuntamento dal notaio. La mattina mi sono incontrato con lui e insieme siamo andati dal notaio per rilevare queste quote. Ma io ho saputo di questa cosa al momento della stipula, quando dal notaio ha detto che c'era da rilevare quest'azienda. Io avevo fiducia in GIGLIO, ho firmato perché pensavo che era una cosa che andava fatta e l'ho fatta."

"AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, lei si ricorda se ricevette mai una fattura o qualche fattura di Enel a casa sua relativa a STAR-GRES?
SIG. ZANGARI V – Bollette no. Mi era arrivata una lettera del Tribunale, che io ai tempi avevo consegnato a GIGLIO, però dopo di allora non mi è più arrivato niente.
AVV. DIF. VEZZADINI – Si ricorda se aveva ricevuto dei decreti ingiuntivi?

SIG. ZANGARI V. – Io le dico la sincera verità: tutte le volte che mi è arrivato qualcosa riguardante il Tribunale da parte della STAR-GRES, l'ho sempre consegnata a GIGLIO.
AVV. DIF. VEZZADINI – E si ricorda se per caso era mai andato con GIGLIO dal legale di Bonacini anche per parlare di quello che aveva ricevuto dal Tribunale?
SIG. ZANGARI V. – No, non ci sono mai andato con GIGLIO.
AVV. DIF. VEZZADINI – E con Bonacini senza GIGLIO era mai andato dal legale di Bonacini?
SIG. ZANGARI V. – Sì, sono stato, come avevo già detto prima, le volte che ho incontrato Bonacini per firmare all'Avvocato la possibilità di poter andare avanti nelle cause di queste cose qua.
AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, ma il Bonacini si era per caso assunto degli oneri, delle spese relative a quello che aveva ricevuto?
SIG. ZANGARI V – Questo, non glielo so dire, perché io, di soldi, con loro non ho mai parlato e non ne ho mai trattati.
AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, ci fu mai qualche richiesta di sollecito di pagamento di un finanziamento relativo ad un macchinario di STAR-GRES?
SIG. ZANGARI V. – Non so se era in quelle lettere che mi sono arrivate che io ho consegnato a GIGLIO, perché, mi creda, io, l'unica lettera che ho aperto era quella della TRASMOTER e del discorso del fallimento. Le altre, quando mi arrivavano, le buste chiuse, io le consegnavo direttamente a GIGLIO.
AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, due ultime cose: al momento della cessione delle quote dal notaio, voi avete in quel momento ricevuto tutti i documenti di STAR-GRES?
SIG. ZANGARI V. – Io, questo, non glielo so dire, perché, quando siamo andati dal notaio, io ho firmato le cessioni di quote.
AVV. DIF. VEZZADINI – Lei non si ricorda un passaggio di docu... Lei era lì presente; furono dati documenti? Ad un certo punto qualcuno disse: Beh, questi sono tutti documenti di STAR-GRES?
SIG. ZANGARI V. – Quello che... Le ripeto, io ho solamente firmato, tutto il resto, l'ha fatto GIGLIO con Bonacini... Quindi, se ha preso dei documenti, io, questo, non glielo so dire. Dei fogli sono passati, perché io ne ho firmati tanti; però quello che è rimasto dal notaio e quello che hanno preso, mi dispiace, ma non riesco a darle risposta, perché non lo so."

A sua volta, all'udienza del 22.6.2017, FLORO VITO Gianni ha sostenuto di aver pianificato e gestito l'intera operazione di scissione e, successivamente, di acquisizione della Star Gres S.r.l. insieme a GIGLIO Giuseppe e Bonacini Francesco.
"SIG. FLORO VITO G. – ...E mi propone dicendomi: Io c'ho... Ne avevo già parlato, me l'aveva già proposto Cristofori Giorgio, che Bonacini era in difficoltà per quanto riguarda le tasse verso l'Erario e Giorgio mi spiegò la situazione. Io, a quest'incontro, ci andai, da Bonacini e Cristofori, e il Bonacini fu a propormi: Se io ti cedo questa società, visto che c'è solo ed esclusivamente il debito verso l'Erario, in più, se te la prendi, ti do 60.000 euro. Io questo, Presidente, l'ho dichiarato già
a tempi non sospetti, io l'ho dichiarato già nel 415 bis, queste cose qua. Prima che venivamo a deporre, io me l'ero già accollato, quello che io avevo fatto. Cos'è successo? Io lì quel giorno gli ho detto: Adesso vediamo, adesso vediamo. Abbiamo avuto un secondo incontro

nella sede della STAR-GRES, nella sede della STAR-GRES dove Bonacini... trattammo di nuovo, io gli chiesi: 60.000 euro sono pochi; mi devi dare 80.000 euro se vuoi che io mi prendo la società. A questo punto c'è stato un tira e molla tra me e Bonacini e abbiamo chiuso a 73.000 euro. Le 73.000 euro delle cambiali sono perché lui mi pagava per prendermi la sua società. Gli accordi, però, non erano come dice Bonacini. Gli accordi erano che io dovevo trovare solo i debiti dell'Erario. Con la TRASMOTER dovevamo abbattere quel debito dell'Erario con delle false fatturazioni. Quindi noi creavamo un credito Iva sulla TRASMOTER e coprivamo tutto. Noi, questo, io e GIGLIO, lo facevamo perché? Perché sulla STAR-GRES c'era un milione di euro di affidamenti senza firme né di Bonacini e né di Bonatti, il suo socio. Noi lo facevamo per crearci liquidità. Noi non lo facevamo perché dovevamo far fallire la STAR-GRES; per crearci liquidità...."

6.8. CAPO 111

Intestazione fittizia della società T.F. S.r.l.

La T.F. S.r.l. veniva costituita in data 17.8.2012. Essa presenta quale oggetto sociale *"la vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia; l'attività di autotrasporto per conto proprio e conto terzi, nei seguenti settori: trasporti industriali, traslochi nazionali ed esteri, servizi camionistici da e per qualsiasi località, comprese le isole; imbarchi e sbarchi con automezzi articolati e cassonati e ribaltabili, con autocisterne speciali, spedizioni marittime, terrestri ed aeree; trasporti con macchine frigo e trasporti speciali ed eccezionali in genere, (...)"*.

I soci fondatori della T.F. S.r.l. risultavano essere CURCIO Maria e GIGLIO Antonio (rispettivamente moglie e figlio di GIGLIO Giuseppe), i quali, fino alla data del sequestro, detenevano ciascuno il 50% del capitale sociale.

In sede di costituzione inoltre veniva nominato il Consiglio di Amministrazione, composto come segue:

GIGLIO Antonio: Presidente del Consiglio di Amministrazione;

CURCIO Maria: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Calabretta Gaetano: Consigliere.

Anche in questo caso, così come riferito dal Maresciallo De Acutis, fondamentali sarebbero le intercettazioni telefoniche captate. E così, ad esempio, nel corso della conversazione registrata al n. 8029, RIT 277/12 GIGLIO Giuseppe contatta il direttore della filiale di Viadana della Banca Popolare di Mantova, tale Carraluga, per aprire un conto corrente a nome della società T.F. e il direttore chiede di inviargli la visura camerale. Dopo 5 minuti (prog. n. 8033, RIT 27712) GIGLIO chiama il tenutario delle scritture contabili della T.F., Calabretta Giuseppe, chiedendo di inviargli lo statuto, l'atto costitutivo della società e copia del documento di riconoscimento del fratello GIGLIO Antonio, che era a Crotone. Il 24.10.2012 la Guardia di Finanza effettua un'ispezione presso la GIGLIO S.r.l.: alle 07:53 (prog. n 9260 RIT 277/12) GIGLIO chiama un dipendente della GIGLIO S.r.l., il geom. SERIO Luigi, dicendogli di occultare i documenti della T.F. Sempre il 24.10.2012 (prog. 9397, RIT 277/12) il commercialista Calabretta Gaetano riferisce a GIGLIO che nello statuto della T.F. non è compreso il commercio all'ingrosso di materiale inerte, e GIGLIO gli risponde di ampliare lo statuto in qualche modo. Elementi che ricondurrebbero la gestione della T.F. in capo a

GIGLIO Giuseppe sarebbero poi evincibili anche dalle telefonate captate ai prog. n. 10011, RIT 277/12 e n. 2614 RIT 370/13. In data 11.2.2013, ha riferito il teste, sono poi state captate quattro conversazioni telefoniche (prog. nn 5578, 5591, 5592 e 5595 RIT 3202/12) che dimostrerebbero come GIGLIO Antonio si metta a disposizione di GIGLIO Giuseppe per eseguire delle movimentazioni bancarie, presso il Banco di Napoli, filiale di Crotone, sul conto corrente della T.F.

Secondo la ricostruzione d'accusa GIGLIO avrebbe utilizzato la T.F. per realizzare il suo progetto di svuotamento della GIGLIO S.r.l.; egli, infatti, "gira" alla T.F. diciotto immobili, per un valore di un milione e mezzo, in data 2.5.2013. Nell'atto di trasferimento dalla GIGLIO S.r.l. alla T.F. si legge che la T.F. è rappresentata da CURCIO Maria, che interviene in qualità di vice presidente del Consiglio di amministrazione. In questo contesto, ha detto il teste, si inseriscono le conversazioni n. 8825 RIT 277/12 e nn. 4896 e 4908 RIT 3202/12. I 18 appartamenti – del valore di un milione e mezzo di euro più IVA – di proprietà della T.F. vengono in gran parte pagati mediante compensazione di fatture, come se la T.F. vantasse un credito rispetto alla GIGLIO S.r.l., certificato dalle fatture di vendita. Tali fatture, secondo la accusa, sarebbero false, come dimostrato anche dal fatto che i camion erano parcheggiati presso la GIGLIO S.r.l. (anche prima della cessione) e dal fatto che la T.F. non aveva dipendenti camionisti. Dunque lo svuotamento della GIGLIO S.r.l. in favore della T.F. era stato addirittura giustificato con crediti vantati per fatture. Vi sono poi contratti di noleggio tra la GIGLIO e la T.F., come se la T.F. noleggiasse gli autonezzi della GIGLIO. Tutte le dichiarazioni del teste hanno trovato un riscontro documentale così come indicato in perizia (pagg.1714 e ss).

In ordine alla T.F. ha reso testimonianza anche il Luogotenente Nocerino all'udienza del 14.9.2016, che ha dichiarato come la società venisse utilizzata soprattutto come società cartiera. Si rinvia, in proposito, all'analisi del capo 107.

6.8.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Anche in ordine a questa società ha riferito il collaboratore GIGLIO, ripercorrendo le argomentazioni già sviluppate per la società New Dimension S.r.l. e la Lago Blu, sarebbe a dire che aveva proceduto alla intestazione fittizia delle quote perché un eventuale fallimento in seguito alle difficoltà economiche che colpirono, a fine 2010 – inizio 2011, le società di Sorbolo e la GIGLIO S.r.l. (cfr. udienza 1.12.2016)

AVV. DIF. FILOCAMO – Le chiedo quest'ultima cosa, però mi rendo conto che non è facile che lei se lo ricordi: mi dica se si ricorda i motivi che hanno determinato alcune cessioni che lei ha fatto. Lei ha ceduto alcune quote della NEW DIMENSION a sua moglie CURCIO Maria, si ricorda per quale motivo?

DICH. GIGLIO G. – Ho iniziato a cedere le quote della società nel momento in cui sono andato in difficoltà economica prima con le società di Sorbolo, a fine 2010/inizio 2011, e poi con la GIGLIO S.r.l. Quindi man mano ho ceduto le quote, cercando di svincolarmi delle quote, perché pensavo a un eventuale fallimento.

AVV DIF. FILOCAMO – Problemi debitori.
DICH. GIGLIO G. – Esatto.
AVV. DIF. FILOCAMO – E per quanto riguarda le quote della LAGO BLU a GIGLIO Francesco, la stessa motivazione o c'è qualcosa di diverso?
DICH. GIGLIO G. – La stessa cosa, Avvocato, la stessa cosa.
AVV. DIF. FILOCAMO – Le quote della T.F. a GIGLIO Antonio e CURCIO Marta, sempre la stessa cosa?
DICH. GIGLIO G. – Perché le quote della T.F.. diciamo che io in quel momento ero nella GIGLIO S.r.l., e quindi è stata costituita quella società a mio fratello insieme con mia moglie Non è che sono state cedute.
AVV. DIF. FILOCAMO – Non ho capito bene, se può spiegare meglio questo passaggio
DICH. GIGLIO G – La T.F. è nata con il 50% delle quote a mia moglie e il 50% a mio fratello.
AVV. DIF. FILOCAMO – Ah, okay, quindi non c'è stato passaggio. E' stata semplicemente un'intestazione direttamente. .. (si sentono rumori che disturbano il video-collegamento) .. E lei in quel momento era già in difficoltà economiche con la GIGLIO S.r.l.?
DICH. GIGLIO G – Si. Nel 2013, quando è stata costituita, fine 2012, ero già in difficoltà economica con la GIGLIO.

6.9. CAPO 111bis

Intestazione fittizia della Lago Blu S.r.l.

La Lago Blu S.r.l. risulta iscritta al Registro delle Imprese di Crotone al nr. REA KR – 156120 in data 29/01/1999. L'oggetto sociale perseguito era il seguente:

"- l'attività di industria agroturistico. Essa potrà, inoltre, realizzare in proprio o a mezzo terzi e gestire complessi turistico-alberghiero e balneari. Potrà, altresì, esercitare attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonché tutte le attività ricreative connesse dal settore turistico della società;
- l'attività di compravendita e di costruzione di immobili di ogni genere, nonchè la stipula di qualsiasi altro contratto relativo a beni immobili, e la loro gestione e/o trasformazione sotto qualsiasi forma. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi. La società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio."

Il capitale sociale della Lago Blu S.r.l., pari ad Euro 100.000, risulta interamente detenuto da GIGLIO Francesco, che, attraverso diverse acquisizioni avvenute tra il 2011 ed il 2014, diviene socio unico sino al sequestro delle quote disposto con decreto del 26.1.2015.

Il 29.10.1998, data di costituzione della Lago Blu S.r.l., il capitale sociale, pari a Lire 20.040.000 risultava ripartito come di seguito indicato:

- 32,745% detenuta da Briguglio Rosetta;
- 16,372% detenuta da GIGLIO Antonio;
- 16,372% detenuta da GIGLIO Giulio;
- 16,372% detenuta da Villirillo Maria Vittoria;
- 16,372% detenuta da Villirillo Gabriella.

Contestualmente alla costituzione della società in oggetto, i soci fondatori versavano proporzionalmente Lire 6.012.000 come indicato dalla ricevuta di versamento dei 3/10 del capitale sociale presso l'Istituto Bancario Unicredito Italiano filiale di Crotone.

Il Mar. De Acutis ha spiegato che, anche in questo caso, la proprietà e la gestione della società LAGO BLU s.r.l. sarebbero da riferire GIGLIO Giuseppe. Ciò si comprenderebbe immediatamente da una conversazione dello stesso GIGLIO con il padre Francesco in data 9.11.2012 (prog. 11167, RIT 277/12). Nella conversazione GIGLIO Giuseppe dà disposizioni al padre in merito alla rappresentanza delle società che materialmente detengono gli immobili cosiddetti di famiglia, quindi le abitazioni, l'agriturismo di GIGLIO di Capo Colonna. In questa conversazione, in particolare, GIGLIO cita la società Lago Blu, della quale risulta amministratore proprio GIGLIO Francesco, al quale GIGLIO Giuseppe spiega le ragioni dei cambi di rappresentanza tra vari familiari. Il padre dice che è un altro impiccio per lui, e Giuseppe risponde che non si deve preoccupare di niente e che l'unica cosa che voleva fare era mettere a posto i terreni là (a Crotone). Giuseppe ride, dicendo che se succede qualcosa potrebbe prendersela con il padre e che sono sette/otto anni che sta facendo "la gola secca". Insiste dunque per trasferire la proprietà. GIGLIO Giuseppe dice al padre che non può sapere quello che succede dato che è in una S.n.c.; il padre chiede come può liberarsi di tutto e Giuseppe dice di trasferire a lui la proprietà. Francesco chiede se con la LAGO BLU deve partire dal lunedì successivo con il notaio e Giuseppe risponde che con quella società sta facendo un paio di manovre e che poi dev'essere chiusa, cioè messa in liquidazione. Aggiunge inoltre che sta smantellando la Lago Blu perché c'è da pagare una cartella esattoriale di Equitalia di 100.000 euro; è per questo che sta spaccando la società a metà: da una parte la proprietà della società e dall'altra la cartella esattoriale. Poi GIGLIO Giuseppe dice che anche un terreno della Lago Blu deve andare dentro la nuova società perché va all'"azienda di sotto" (agriturismo di Crotone). Poi, nel corso della stessa telefonata, Giuseppe spiega al padre le modalità che vuole adottare per salvaguardare le possidenze considerate di famiglia, come le abitazioni e l'agriturismo di Crotone, lasciando invece aggredire dallo Stato immobili che non reputa importanti, come quelli di Sorbolo, K1, GEA IMMOBILIARE e altre società direttamente di sua proprietà, senza l'interposizione di teste di legno. GIGLIO Giuseppe li paragona al formaggio messo dentro a una tagliola, come una trappola.

Ecco alcuni passaggi della conversazione, certamente significativa, in chiave prospettica della strategia attuata dal GIGLIO.

"GIGLIO F.: Mh, a proposito, sai che ti devo dire: che stamattina è venuto Ermanno di Gualtieri..
GIGLIO: Eh.
GIGLIO F.: che ha venduto il terreno e poi ci ha portato la lettera come confinante che.., e poi vedi che hanno portato la Lago Blu pure confinante con lui, e Amministratore portavano a me, alla Camera di Commercio.
GIGLIO: Eh sì, giusto.
GIGLIO F.: Vedi che c'era.., l'Amministratore della Lago Blu pure io sono?

GIGLIO: Ti ho fatto mettere io, perché io dove cacchio mi metto? Non avete capito niente voi (ride)!
GIGLIO F.: Ah, ho capito, che cacchio ne so io, hanno detto tutti no, avvocato non vedi che.., ohi Giù, ma (voci sovrapposte) fatto il geometra! il geometra me l'ha fatto e il geometra che mi ha detto che è un amico mio, lo conosci è una persona seria! ho detto io! è possibile che ha sbagliato a fare due visure!
GIGLIO: no no! la Lago Blu sei tu Amministratore e sei tu padrone!
GIGLIO F.: Mh! un altro impiccio mi hai dato?!
GIGLIO: È da tanto! non lo sapevi?
GIGLIO F.: No! che Antonio, Antonio ha detto: ce lo deve dire a Pi-no, mi ha detto Antonio! che qua hanno fatto chissà che l'ha combinato il commercialista!
GIGLIO: No! va bene!
GIGLIO F.: ho detto: come lo sento ce lo dicevo! eh va bene, no no l'importante è che mi hai capito! eh scusa se avevano fat-to qualche sbaglio si correggeva no! eh!
GIGLIO: Tu non te ne devi preoccupare! eh
GIGLIO F.: No no non mi preoccupo! figurati se mi preoccupassi
GIGLIO: se ogni tanto vi trovate dentro alla società o vi trovate fuori tu non ti devi preoccupare, non ti preoccupare.
GIGLIO F.: Nooo, no no, è che mi devo preoccupare più io figlio! Io adesso che..
GIGLIO: Te l'avevo detto, che l'affare era quello là, mettere a po-sto il terreno là, ti intestavo l'Agriturismo, che poi ci pensavo io per andare avanti, non ti preoccupare, tu non mi stai a sentire a me!
GIGLIO F.: Eh, ma perché dici in questo modo, e la madonna, l'altra sera dice che c'era questo problema, sta facendo già (inc.), m'ha detto che vuole 2.500 euro, gli ho dato 1.000 euro subito, gli ho detto gli altri poi vieni a prenderteli, che aveva messo tutto a posto per l'IMU, per il fatto degli l'appartamenti, che ora c'è da pagare pure l'IMU e gli appartamenti dice che giustamente quelli è intestato uno per uno
GIGLIO: E no, e non va bene uno per uno, che cacchio intestiamo uno per uno o pa'! Se poi uno di noi ha un problema nella società e di nuovo perdiamo l'appartamento e lì è lo spreco. mannaggia! ma dove cazzo deve..
GIGLIO F.: e lasciamo stare
GIGLIO: Le proprietà devono andare tutte in quella società, tu devi sentire me
GIGLIO F.: E va bene dai
GIGLIO: Eh!
GIGLIO F.: No ma lui mi diceva che magari per pagare di meno..
GIGLIO: Tu non devi andare cercando in giro niente, non devi andare in cerca di niente, io l'altra volta aveva la proprietà intestata ed ho speso forse da 25 o 30.000 euro per levare l'esposto.
GIGLIO F.: eh!
GIGLIO: Le cose vanno messe a posto, vanno messi a posto e basta, e ce ne scordiamo. basta, e non ne parliamo più di quella cosa, hai capito?
GIGLIO F.: E sì!

GIGLIO: Sono 7-8 anni che sto facendo la gola secca, trasferiamo la proprietà, trasferiamo la proprietà, che se succede qualcosa, io non è che me la piglio con qualcuno, poi me la piglio con te.
GIGLIO F.. Eh!
GIGLIO: E sì eh, pa', non ti offendere, me la piglio con te eh! per-chè è così.
GIGLIO F.: E va bene.
GIGLIO: Perché può succedere qualsiasi cosa, cioè.., perchè ho fatto tanto per raccogliere, tu lo sai i sacrifici che sono stati fatti e stiamo pagando ancora, ma mi stai sentendo?
GIGLIO F.. Ma come non ti sto sentendo?! ti sento, ti sento.
GIGLIO: Perché la legge resta delle persone, io non ti sto cercando i soldi, io ti ho detto organizza tutto che poi scendo io, ci penso io per i soldi, per trovarli e fare tutto
GIGLIO F.. E' non è Pino per i soldi..
GIGLIO: Sono sette anni, sono sette anni, o pa' che non mi scordo, sono sette anni!
GIGLIO F.. eh!
GIGLIO: Sono sette anni. da quando l'ho raccolta questa proprietà, sono sette anni!
(...)
GIGLIO F.. Eh, ma che cazzo deve succedere, ma tu, ma tu mi devi far capire..
GIGLIO: Ma. tu non puoi sapere quello che succede che tu sei in uno Snc, sei in una Snc, eh, basta che venga la Guardia di Finanza e vi fa a tredici vi fa! A tredici vi aggiusta."
"GIGLIO F.: E con la Lago Blu, ci siamo? Eh, lo lunedì, parlo, devo andare con.., no.., il Notaio!
GIGLIO: La Lago Blu, la Lago Blu si deve chiudere. La Lago Blu ora, ora sto facendo un paio di manovre e poi viene chiusa, viene messa in liquidazione.
GIGLIO F.: Eh, allora la dobbiamo fare a quella che abbiamo fatto io e Antonio?
GIGLIO: Bravo! ancora! vi ho detto ancora! Sì, oh papà, sì! sì! con quella va fatta, con quella!
GIGLIO F.: Eh!
GIGLIO: È stata creata apposta quella!
GIGLIO F.: Eh, ne parlo con il Notaio!
GIGLIO. Non ti scordare che ho speso, ho speso 5.000 euro per farla, 5.000!
GIGLIO F.: Eee..
GIGLIO: tra Notaio e capitale sociale.
GIGLIO F.: E vado e parlo con il Notaio lunedì. eee.., viene fatto.., pure a Gaetana lo diciamo? parliamo dai!
GIGLIO. Devi andare a parlare con il Notaio, e invece di stare dentro a quel cacchio di ristorante, che ti sei chiuso dentro a quel ristorante e non stai facendo niente più, che pensi che risolvi i problemi da dentro! non si risolvono i problemi là dentro, eh!
GIGLIO F.: Eh!
GIGLIO: Eee.., e vedi quali soluzioni ci sono, mi chiami da là, qual è la soluzione, si prende la soluzione e basta, si fis-sa l'atto e basta, e abbiamo finito. eh!
GIGLIO F.: E va bene!
GIGLIO: Se vuoi sentire a me, se vuoi sentire me, se vuoi sentire me!
GIGLIO F.: Eh!

GIGLIO: Eh! Perché non è che.., mi segui? Cioè io l'ho fatta apposta nuova quella là, perché.., mi segui? Tutta la proprietà che c'è sotto, vanno a quella società!
GIGLIO F.: Eh!
GIGLIO: Perché, mi segui? Non è che perché Antonio non s'è im-pegnato a raccogliere la proprietà e te lo scarto fuori! non lo scarto fuori! è normale no!
GIGLIO F.: Eh sì, è logico!
GIGLIO: Cioè tu.. Ecco qua! Perché, ho quattro dita di fronte (ndr: avere senno), e ho detto io, come giustamente un pezzo di terra ci toccano a me, a Giulio, tocca pure ad Antonio che gli spetta ai figli, un domani! Quindi quella società è stata fatta apposta per essere trasferita la proprietà di sotto! Poi un domani, sono tre porzioni uguali! boh, basta! chiuso il discorso!
GIGLIO F.: Esatto!
GIGLIO. Eh! è normale questo qua!
GIGLIO F.: Eh, ora chiamo a Gae.., Gaetana che.., scendiamo insieme e lo facciamo lunedì dai! eh!
GIGLIO: La Lago Blu, sto smantellando le proprietà e basta! Se ne va in cose, perché c'è quella cartella dell'Equitalia, e non è che posso andare a pagare una cartella dell'Equitalia di 100.000 euro! che me ne frego di lei?!
GIGLIO F.: Eh!
GIGLIO: Sto facendo la cessione! la sto spaccando a due, mi segui?! e una parte va alla proprietà e una parte ci resta la cartella esattoriale, sopra le spalle!
GIGLIO F.: mh!
GIGLIO: È normale, no!
GIGLIO F.: E sì, e va bene dai!
GIGLIO: e chiudo pure quest'altra operazione, e così sono tranquillo!
GIGLIO F.: E va beh!
GIGLIO: E poi vengo a mettere a posto il discorso della cosa sotto!
GIGLIO F.: Va bene, dai!
GIGLIO: E quel terreno della Lago Blu..
GIGLIO F.: Eh!
GIGLIO: deve andare pure dentro a quella società! non è che deve restare dentro alla Lago Blu!
GIGLIO F.: Sì
GIGLIO: e né tanto meno deve andare dentro alla società che ho qua sopra l'Immobiliare, mi segui quello che ti voglio dire?!
GIGLIO F.: Sì!
GIGLIO: Perché quello è un terreno che va.., diciamo che ha l'azienda di sotto, e quindi è un terreno che oggi o domani è di tutti..
GIGLIO F.: Ok, ma quelli della Lago Blu la devi passare tu, la devi passare?
GIGLIO: Tu non ti preoccupare! Se no, poi lo devi fare tu il rogito, perché sei tu l'Amministratore adesso!"

...

"GIGLIO: Eh e che faccio? Dopo, dopo 20 anni di Reggio Emilia, mi segui, che ho fatto? non ho fatto niente allora?!
GIGLIO F.: Eh!

GIGLIO: Ma posso pure fallire, però.. mi segui? Quello che mi interessa a me non me lo devono toccare! eh' quello che non mi interessa me lo possono pure toccare, che non me ne frega niente, mi segui? Io lascio là apposta!
GIGLIO F.: Va bene!
GIGLIO: È come se tu prepari una tagliola e ci metti il formaggio, no?!
GIGLIO F.: Eh, lo sai che il formaggio va bene!
GIGLIO: Quella va bene, eh, ci lasci il formaggio che ci devi la-sciare! boh! nella tagliola! Se va bene, mi segui, la tagliola fa lo scatto e il formaggio resta là, e va bene!
GIGLIO F.: Mh
GIGLIO: Mah se non va bene, e si prendono il formaggio (va via la voce) ma hai deciso tu di metterlo là! hai capito?
GIGLIO F.: E sì, è logico. Va bene dai, d'accordo in questa maniera
GIGLIO: E no, che io mi faccio prendere la pezza di formaggio, che sennò andiamo con i cazzi, andiamo! Eh allora!
GIGLIO F.: Capito! va bene!
GIGLIO: E vuol dire che in tutti questi anni non ho capito niente della vita! no (va via a voce), mi segui?
GIGLIO F.: che mi prendo a male? Io voglio stare più tranquillo, che mi prendo a male?!
GIGLIO: Eeeh, quello che io ti faccio fare, è per stare tutti tranquilli!
GIGLIO F.: Eh sì! E va bene!
GIGLIO: Stai tranquillo che non è che (va via la voce) è così è! Una volta che si sono fatti tutti i passaggi e le cose, mi segui? poi, stai tranquillo perché dici: se io non ho i 100 euro, va boh, come viene la prendiamo, non mi interessa, mi segui?!
GIGLIO F.: Sì, sì, quello..
GIGLIO: Eh, qualsiasi cosa che arriva
GIGLIO F.: E ora, si mette tranquillo, figlio, dobbiamo stare tutti tranquilli, perché.., eh!
GIGLIO: No ma io lo dico.., pure per voi che..
GIGLIO F.: Sì, sì, sì, sì, sì sono, sono d'accordo con te.
GIGLIO: Eh, che tu ti pensi dici: "alla vecchiaia..,che ci vuole?"pure alla vecchiaia uno può restare senza casa!
GIGLIO F.: Eh, con questi tempi che corrono, eh eh!"

6.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

In merito alla cessione delle quote della Lago Blu S.r.l., GIGLIO Giuseppe, all'udienza del 1.12.2016, ha affermato che aveva provveduto al trasferimento delle quote stesse al fine di evitare che in caso di fallimento potessero essere aggrediti i patrimoni della GIGLIO S.r.l..:

"DICH. GIGLIO G. – Ho iniziato a cedere le quote della società nel momento in cui sono andato in difficoltà economica prima con le società di Sorbolo, a fine 2010/inizio 2011, e poi con la GIGLIO S.r.l. Quindi man mano ho ceduto le quote, cercando di svincolarmi delle quote, perché pensavo a un eventuale fallimento.y
AVV. DIF. FILOCAMO – Problemi debitori.
DICH. GIGLIO G. – Esatto.
AVV. DIF. FILOCAMO – E per quanto riguarda le quote della LAGO BLU a GIGLIO Francesco, la stessa motivazione o c'è qualcosa di diverso?

DICH. GIGLIO G. – La stessa cosa, Avvocato, la stessa cosa."

6.10. CAPO 111 quater

Intestazione fittizia della società G. & G. S.r.l.

Il capo di imputazione oggetto del presente paragrafo afferisce alle condotte contestate nei confronti di GIGLIO Giuseppe, per aver fittiziamente attribuito la titolarità formale delle quote societarie della G. & G. S.r.l. in capo a GIGLIO Giulio in data 22.7.2013, e a CURCIO Maria il 21.10.2014, con il contributo consapevole di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, che cedeva formalmente il 50% delle quote a CURCIO Domenico, occultando la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Secondo quanto emerge dalla perizia contabile, alla data di costituzione il capitale sociale, pari ad Euro 10.000, risultava equamente ripartito tra GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Giuseppe.

In data 22.7.2013 GIGLIO Giuseppe cedeva le proprie quote di partecipazione al capitale della G.&G. S.r.l. alla società T.R.S. S.r.l., legalmente rappresentata da GIGLIO Giulio. Quest'ultimo emetteva l'assegno nr. 0185231946 di importo pari a 10.000 euro tratto sulla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dall'analisi dei conti corrente intestati a GIGLIO Giuseppe non emergeva alcun versamento dell'assegno indicato (cfr. perizia pag. 1067).

Successivamente all'atto di cessione delle quote detenute da GIGLIO Giuseppe, con atto di cessione quote del 21.10.2014, la T.R.S. S.r.l. - legalmente rappresentata da LONETTI SERGIO - cedeva le proprie quote di partecipazione della G. & G. S.r.l. alla New Dimension S.r.l.; tale operazione prevedeva il pagamento di un importo pari a 5.000 euro. L'acquirente avrebbe saldato la propria posizione mediante il rilascio di un titolo bancario. Sulla base dell'unico estratto conto bancario intestato alla New Dimension S.r.l., non è stato dai periti riscontrato l'addebito di Euro 5.000 derivante dall'incasso di un titolo bancario.

In merito al capo di imputazione in oggetto, nel corso dell'udienza del 22.11.2016, GIGLIO Giuseppe ha dichiarato di aver continuato ad operare all'interno della società in esame, anche successivamente alla cessione delle quote della G.&G. S.r.l., e che VERTINELLI ne era pienamente consapevole.

Inoltre, il medesimo imputato, all'udienza del 1.12.2016, ha dichiarato di aver costituito la G. & G. S.r.l., essendosi trovato ad affrontare la situazione di difficoltà economica in cui versava la GIGLIO S.r.l..

6.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Analizzate, dunque, le prove acquisite in relazione ai singoli capi di imputazione è possibile procedere alla valutazione degli stessi, senza tuttavia abbandonare la visione globale che, unica, è in grado di restituire il senso più profondo delle condotte contestate, che non vivono quali monadi separate ma sono espressive di una ben precisa strategia che punta dritta al cuore della vita associativa e della sua connotazione prettamente imprenditoriale.

Per questo occorre prendere le mosse dalla comprensione della figura di GIGLIO Giuseppe e del suo ruolo all'interno della associazione, tratteggiandone, sinteticamente, i caratteri

fondamentali, già definiti, si diceva, con la forza del giudicato e che, tuttavia, sono costantemente emersi lungo il presente dibattimento e di cui si darà progressivamente conto

La storia di GIGLIO Giuseppe è una storia complessa che affonda le sue radici nella storia recente delle cosche crotonesi di cui è stato in parte protagonista. La sua figura si staglia trasversalmente sulla storia di quelle stesse cosche, al servizio delle quali si è strategicamente posto anche sfruttando, di fronte alla giustizia, l'originaria ambiguità della sua posizione, collocata sul crinale che separa la figura dell'imprenditore vittima da quella dell'imprenditore colluso. In tal modo GIGLIO è riuscito ad arricchire sé e quelle cosche divenendone un punto di riferimento. Anche in questo caso, così come per VERTINELLI Palmo, il rinvio va alla indagine Pandora e a quanto si dirà in merito al concorrente esterno, il poliziotto MATACERA che, insieme al suo superiore CIANFLONE, si era adoperato per perpetrare l'immagine di imprenditore vittima del GIGLIO in cambio di vantaggi personali. Gli stessi collaboratori storici parlano di GIGLIO Giuseppe in tali termini. In questo caso il riferimento principale è a MARINO Vincenzo, che ha evidenziato le oscillazioni del GIGLIO tra la cosca degli ARENA, quella dei VRENNA – CORIGLIANO – BONAVENTURA e, ovviamente, dei GRANDE ARACRI. La storia giudiziaria ha dimostrato che GIGLIO fece la sua definitiva scelta di campo in favore del clan GRANDE ARACRI. Fu una scelta di campo definitiva legata al callido calcolo utilitaristico ed imposta dal predominio che la cosca GRANDE ARACRI aveva ottenuto sul crotonese e in Emilia. Sullo sfondo, la pace siglata tra le cosche calabresi in nome del comune interesse ad accumulare ricchezze illecite grazie alla ben più proficua e meno "rumorosa" "attività di impresa". Per questo obiettivo GIGLIO era una pedina fondamentale, e GRANDE ARACRI non poteva permettersi di farselo sfuggire, senza peraltro impedirgli, una volta imposta la sua egemonia e raggiunta la pace, di collaborare con PELAGGI, anche nell'interesse della famiglia ARENA, dando nuova linfa vitale al sistema fraudolento (frodi carosello) già proficuamente sperimentato sul territorio modenese per reimpiegare denari illeciti del clan ARENA (cfr. indagine Point Break e capi 96, 97, 98). Una collaborazione impensabile senza il mutamento degli assetti di potere tra le cosche crotonesi e, soprattutto, senza la figura di GIGLIO Giuseppe.
Per la lettura complessiva delle propalazioni dei collaboratori di giustizia "storici" si rinvia alla apposita sede (cfr. Cap. XIII); qui preme evidenziare sinteticamente alcune loro dichiarazioni che consentono immediatamente di comprendere la figura ed il ruolo di GIGLIO all'interno della presente associazione mafiosa.

E così, è innanzitutto MARINO Vincenzo a descrivere GIGLIO (al pari di MUTO Antonio e VERTINELLI) come soggetto pienamente inserito nell'organizzazione con rilevanti compiti di ampliamento del giro di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell'associazione e dell'associazione in quanto tale. La sola differenza tra gli altri, era che doveva mantenersi "pulito", lontano dalla strada, come invece facevano gli uomini di azione; anche per questo al MARINO non risulta che fosse formalmente affiliato, ferma restando la piena partecipazione e condivisione da parte dello stesso degli scopi e delle modalità operative dell'associazione.
GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il MARINO, è un imprenditore partito dalla Calabria senza alcun capitale iniziale e che si è progressivamente affermato. Sullo sfondo anche il contesto

storico che, nel passaggio ad una mafia imprenditrice, imponeva l'adesione definitiva alla cosca in espansione. Insomma l'espansione economica di un imprenditore specializzato nell'attività di reimpiego e di falsa fatturazione, come GIGLIO, si intrecciava con la conflittualità tra la vecchia famiglia egemone (i DRAGONE) e quella nuova (GRANDE ARACRI) necessitante della definitiva adesione di "nuove forze imprenditoriali" indispensabili per la attuazione delle strategie egemoniche e di espansione economica.

Queste le parole del collaboratore su GIGLIO:
TESTIMONE MARINO – Allora loro... Pino GIGLIO è partito con una FIAT uno e dopo si è trovato con una Ferrari. PRESIDENTE – Perché questo?: TESTIMONE MARINO – Anche perché lui si era aperto inizialmente una ditta di camion, poi cominciò con questi camion, con questi camion, poi ha cominciato a fatturare, a fatturare, a fatturare cose che manco esistevano e si è cominciato a ingrandire. Dopo che si è ingrandito, dato che c'erano delle situazioni da risolvere a Cutro, dopo la morte di Raffaele DRAGONE nel '99 che già vi era un pre... era già una cosa pre... diciamo, premedi... come si dice? Signor Presidente, mi scusate che io con il mio italiano mastico poco. PRESIDENTE – Parli come le viene. TESTIMONE MARINO – Era una cosa che già l'avevamo prevista, come usciva Raffaele DRAGONE, (era de murire) Raffaele DRAGONE, come usciva Totò DRAGONE, si moriva Totò DRAGONE e poi si prendeva tutto quello che si doveva prendere. Però inizialmente all'uccisione di Raffaele DRAGONE già ci è stato fatto un salto di qualità. Il ruolo di MUTO era che i soldi li davamo noi, lui cresceva e lavava. PRESIDENTE – Voi chi? Voi chi? Dica sempre... TESTIMONE MARINO – I GRANDE ARACRI . i GRANDE ARACRI . PRESIDENTE – I GRANDE ARACRI , il gruppo unito, sì. Quindi MUTO... Voi davate i soldi, MUTO cresceva e quindi? TESTIMONE MARINO – Ci lavava i soldi, investiva per conto nostro e faceva quello che doveva fare. Negli ultimi periodi, mi ricordo io, che negli ultimi periodi che io sono salito su, mi incontrai a Gualtieri in una concessionaria, era nel periodo del 2003, eravamo nelle guerre. PRESIDENTE – Sì.

Il passaggio definitivo di GIGLIO alla famiglia dei GRANDE ARACRI si era avuto allorquando la cosca cutrese si era imposta nella protezione del suo agriturismo a Capo Colonna, dove avevano casa pure MUTO Antonio e Palmo VERTINELLI. MARINO aveva "sistemato" coloro che avevano cercato di impadronirsi del controllo sull'attività di GIGLIO. Vi fu anche un momento in cui gli ARENA volevano uccidere GIGLIO perché non si era comportato correttamente, *"aveva fatto un tarantella"* per questioni di soldi legati alla campagna elettorale di un assessore di Forza Italia. Gli obblighi che aveva assunto nei confronti degli ARENA erano in conflitto con quelli che aveva nei confronti di MARINO e del suo clan.
Una volta definitivamente passato alla famiglia GRANDE ARACRI, GIGLIO (come MUTO Antonio e VERTINELLI Palmo) aveva assunto il ruolo di "lavatrice" nell'interesse di GRANDE ARACRI, di cui VERTINELLI era la "cassaforte". Grazie alla potenza acquisita da GRANDE ARACRI e dagli alleati, GIGLIO aveva dunque cessato di lavorare per gli ARENA ed era entrato a pieno titolo nell'organizzazione di GRANDE ARACRI. Oltre a riciclare denaro, GIGLIO faceva da tramite tra grossi imprenditori esterni, reggiani, ferraresi, e le imprese 'ndranghetiste come quelle di Franco GRANDE ARACRI.

MARINO ha definito GIGLIO come un jolly a disposizione della cosca: utilizzava diverse società e metteva a capo delle stesse delle teste di legno, persone di fiducia e parenti. In tal modo riusciva a creare occupazione tra la manovalanza legata all'associazione. Tutti questi soggetti si prestavano consapevolmente a consentire a GIGLIO di realizzare i propri traffici; essi accettavano consapevolmente di svolgere questo compito che comportava anche l'esposizione alle responsabilità per gli illeciti chè GIGLIO commetteva. Ovviamente i rischi erano minimi anche perché risultavano nullatenenti.
Il ruolo di GIGLIO è scolpito, vivo, sulla carta:
PRESIDENTE – Era un jolly. Tutte le persone che lui, in qualche modo, usava per le società... aveva molte società? Utilizzava molte persone per queste società? Erano tutte sue persone di fiducia? TESTIMONE MARINO – Sì sì, i familiari. PRESIDENTE – Familiari e anche altre persone a lui vicino o solo familiari? TESTIMONE MARINO – No, pure persone a lui vicino.
PRESIDENTE – Tutte queste persone a lui vicino, lui come le usava? Gli spiegava quello che dovevano fare? TESTIMONE MARINO – No... Sì, gli faceva stare bene, ci faceva... Come funziona, signor Presidente... PRESIDENTE – Mi faccia capire come funziona. TESTIMONE MARINO – Uno apre una società, mette un amministratore unico, un ragazzo, ci catti una macchina, ci pigli una macchina a noleggio o lising, ci dai una macchina, ci dai una carta di credito, c'hai 25 mila euro al mese, semplice, signor Presidente. PRESIDENTE – E questo cosa... TESTIMONE MARINO – Perché sì... PRESIDENTE – E questo cosa deve fare? TESTIMONE MARINO – Niente, quando c'è da firmare qualche cosa firma, ma già firma prima signor Presidente e quando si fanno queste cose... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... Queste cose si fanno con Avvocati, con Commercialisti già fatti PRESIDENTE – E sanno chi è GIGLIO? Cioè che lì siamo ai livelli di 'ndrangheta insomma, tutte le persone... TESTIMONE MARINO – È normale, signor Presidente, perché gli piace anche l'egocentrismo a questi ragazzi, a queste persone. PRESIDENTE – Sia più preciso, cosa vuol dire gli piace l'egocentrismo? TESTIMONE MARINO – "ci piace fare io qua, io là", signor Presidente, ci piace mettersi in evidenza e appartengo a 'sta famiglia... PRESIDENTE – Quindi... TESTIMONE MARINO – ... Io appartengo a questo... Pure che sbaglia il ragazzo non si tocca perché ha dei beni intestati, è una testa di legno, ci avete capito, signor Presidente? PRESIDENTE – Quindi queste teste di legno in realtà non sono... Cioè sì, sono delle teste legno, come le sta descrivendo lei, però sono persone... TESTIMONE MARINO – Sono a conoscenza di tutto, signor Presidente, dall'inizio, dal punto e dalla virgola, fino al punto finale, fino alla firma. PRESIDENTE – Quindi sanno... TESTIMONE MARINO – Di tutto sono a conoscenza. PRESIDENTE – Quindi sanno... TESTIMONE MARINO – Tutto, signor Presidente.
PRESIDENTE – Sanno in che contesto sono inseriti e quali sono le regole del gioco? TESTIMONE MARINO – Tutto, signor Presidente, tutto... Tutto, sanno tutto, signor Presidente. PRESIDENTE – Quindi che devono tenere l'omertà, che non devono parlare, che devono accollarsi... TESTIMONE MARINO – Assolutamente, signor Presidente, assolutamente. Anche perché ce li compravamo con i soldi... PRESIDENTE – Anche perché? TESTIMONE MARINO – ... E li facevamo... Li compravamo con i soldi E li facevamo stare bene, quindi pigliavano uno stipendio al mese... PRESIDENTE – E in cambio cosa gli veniva chiesto oltre di mettere le firme? TESTIMONE MARINO – Intestati quest'appartamento,

intestati questa macchina, intestati questa società, intestati questa cassetta di sicurezza. PRESIDENTE – E c'era scritto che dovevano, comunque, non dire chi erano i reali titolari di queste cose? Cioè c'era l'impegno... TESTIMONE MARINO – Assolutamente.
PRESIDENTE – ... Al silenzio? TESTIMONE MARINO – Assolutamente. Signor Presidente.
PRESIDENTE – Dica.

L'altro collaboratore di giustizia storico, CORTESE Angelo Salvatore, dopo avere descritto il meccanismo che portò gli imprenditori cutresi a mettersi a disposizione della cosca e di GRANDE ARACRI, consapevoli della ineluttabilità della forza di intimidazione della associazione e della conseguente necessità di sottomettersi alla stessa, ha poi parlato della sorpresa suscitata in lui quando constatò, in prima persona, le ricchezze accumulate da GIGLIO (oltre che da MUTO e VERTINELLI) quando salì in Emilia dopo la carcerazione. In quel periodo, infatti, tutti si misero a disposizione di CORTESE, non solo GIGLIO, ma anche la famiglia MUTO e VERTINELLI. GIGLIO, come MUTO, gli prestò e gli donò denaro, facendogli fare la bella vita, erano come dei "*bancomat viventi*": qualunque cifra chiedesse, loro gliela facevano trovare a stretto giro di tempo. GIGLIO, addirittura, gli disse che gli avrebbe fatto aprire un'impresa edile: a tale scopo avrebbe dovuto portare una persona non pregiudicata, alla quale avrebbero intestato formalmente la stessa visto che, stanti i suoi precedenti, sarebbe stato impossibile aprirla a suo nome. Gli portò Antonio Marrazzo di Crotone ma la cosa non andò in porto, perché si scoprì che aveva avuto problemi con alcuni pagamenti e non risultava un buon pagatore. Va segnalato che tali possibilità erano legate anche al fatto che Pino GIGLIO, come Antonio MUTO e Palmo VERTINELLI "*avevano in mano un sacco di direttori di banca, più di uno. Ci faceva aprire questa ditta, ci faceva acquistare in leasing dei mezzi, come scavatori, camion, ci faceva fare la denuncia e li mandavamo all'estero, Romania, Bulgaria*".
GRANDE ARACRI Nicolino, ha spiegato il collaboratore, aveva investito i suoi denari in Emilia Romagna grazie a GIGLIO e agli altri imprenditori mafiosi, oltre che ai SARCONE e a DILETTO.

Poste queste necessarie premesse sulla figura di GIGLIO, del tutto coerenti alle prove assunte e alla descrizione che di sé ha fatto lo stesso GIGLIO, condannato in via definitiva con il ruolo di organizzatore, è ora possibile scendere al vaglio dei singoli capi di imputazione, analizzando, in primo luogo l'elemento materiale degli stessi.

Sotto questo aspetto, tutte le prove, financo sovrabbondanti, dimostrano senza margine di dubbio come tutte le società e i relativi beni fossero stati oggetto di fittizia intestazione da parte del loro reale *dominus*, GIGLIO Giuseppe. Le intercettazioni fungono, nella maggior parte dei casi, da prova regina della condotta illecita, dando spiegazione alle prove documentali rinvenute, concernenti movimentazioni bancarie o attività negoziali altrimenti prive di plausibile spiegazione. Le stesse forniscono inoltre preciso riscontro alle parole del collaboratore di Giustizia, che ha ammesso la sua responsabilità, peraltro oramai acclarata con sentenza divenuta irrevocabile.
Preme effettuare solo una precisazione rispetto al capo 108. La circostanza che GIGLIO abbia "ceduto" la società RE.COM a FLORO VITO Gianni dopo averla acquistata dai fratelli

Gaetano, non toglie che anch'esso sia da intendersi intestatario fittizio non avendo mai perso il potere di utilizzarla *ad libitum* per le sue operazioni illecite.

Oltre a dimostrare la materialità della condotta, il compendio probatorio acquisito fornisce chiara dimostrazione della finalità tipica prevista dalla norma incriminatrice perseguita da GIGLIO.

È sotto questo profilo che si coglie l'importanza di una analisi globale delle singole condotte perfettamente coerenti con il ruolo (principalmente) di riciclatore, storicamente assunto dal GIGLIO all'interno della associazione e con il suo tipico *modus operandi*, basato sulla creazione di una articolata trama di società intestate a compiacenti prestanomi.

Le plurime, reiterate, sistematiche fittizie intestazioni di quote sociali (e dei relativi beni) accertate sono infatti rivelatrici, nel loro complesso, di una vera e propria strategia attuata dal GIGLIO - sempre consigliato dal commercialista Dino CLAUSI - intenzionato a creare uno schermo fra la sua figura e le sue società ed i suoi beni, in modo da potere effettuare operazioni illecite di reimpiego di denari, in specie tramite la falsa fatturazione (o comunque altre operazioni illecite), tenendo lontano da sé eventuali controlli e, soprattutto, evitando misure ablatorie che potevano privarlo delle sue ricchezze illecitamente accumulate.

L'acclarato utilizzo delle società I.T.S. S.r.l., della T.F. S.r.l., della Transmoter, della Star Gres S.r.l., (nonché sia pure in minor misura della RE.COM. S.r.l. poi maggiormente utilizzata da FLORO VITO Gianni) per emettere fatture per operazioni inesistenti (capo 107) o, addirittura, per reimpiegare denari delle cosche ARENA e GRNDE ARACRI (capo 96) dimostra, senza margine di dubbio, che la finalità perseguita con questi schermi societari era innanzitutto quella di poter agevolare la commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Non solo.

GIGLIO era ben consapevole di essere possibile, anzi probabile, destinatario di provvedimenti ablatori derivanti da misure di prevenzione. I suoi trascorsi e la sua storica vicinanza alle cosche mafiose crotonesi e ai suoi esponenti – a partire da PUGLIESE Michele – alle quali si era avvicinato scavalcando il confine del ruolo di imprenditore "vittima" per mettersi a loro completa disposizione, non lasciano spazio ad alcun dubbio. Ancora una volta il rinvio va alla indagine Pandora (cfr. Cap. II) e a quanto si dirà in relazione alla posizione dell'assistente della Polizia di Stato MATACERA Francesco (cfr. Cap. XV). Le plurime perquisizioni, indicate in apertura, alle quali erano state sottoposte le sue società da parte della Guardia di Finanza e della D.D.A. completano il quadro.

Illuminanti, poi, sono le intercettazioni sopra riportate in premessa e nell'esame del capo 111bis intercorse, rispettivamente, con il commercialista CLAUSI e con il padre Francesco.

Nel corso della prima, infatti, GIGLIO – che era stato destinatario di una recente perquisizione da parte della Guardia di Finanza – nella spasmodica ricerca di un soggetto affidabile e serio cui poter intestare una delle sue società, manifesta la piena consapevolezza dell'attenzione posta dagli inquirenti sulla 'ndrangheta a Reggio Emilia, tanto da indurlo a pensare di svuotare una delle sue società, la GIGLIO S.r.l., mettersi in tasca quanto più denaro possibile, e tenersi lontano per un po', in modo da "farsi togliere l'antimafia".

La strategia verrà poi attuata grazie ad altre sue società, come testimoniato dalle ingenti cessioni di mobili registrati e di immobili fatti alla T.F. S.r.l..
Nella seconda conversazione indicata, analogamente, vi è un passaggio, emblematico non solo del fatto che fosse proprio GIGLIO Giuseppe il reale intestatario della Lago Blu S.r.l., ma altresì del fatto che la finalità di intestarla a terze persone era proprio quella di evitare eventuali misure di prevenzione patrimoniali: "*GIGLIO F. Eh, ma che cazzo deve succedere, ma tu, ma tu mi devi far capire.. GIGLIO: Ma tu non puoi sapere quello che succede che tu sei in una Snc, sei in una Snc, eh, basta che venga la Guardia di Finanza e ti fa a tredici ti fa! A tredici ti aggiusta*".
La lettura, sostenuta da alcune difese, che GIGLIO volesse attuare operazioni esclusivamente volte ad aggirare e risolvere problemi legati a procedure fallimentari e ad attenuare le conseguenze correlate alle stesse in relazione a società ormai decotte (quelle dell'affare Sorbolo), non solo stride con il dato oggettivo che molte di dette società erano fortemente patrimonializzate (ancorché poi svuotate), ma risulta altresì parziale e limitativa di una strategia più ampia che, pur nella possibile finalità concorrente indicata, rinveniva nella finalità tipica della norma incriminatrice il suo scopo primario. Ancora una volta soccorrono, in ausilio di quanto argomentato, non solo la telefonata poco sopra commentata, ma anche quella intercorsa con il padre Francesco, nel corso della quale, oltre ad emergere la sistematicità dell'utilizzo della falsa intestazione per creare ricchezza non legata alla sola Lago Blu, si evince la coesistenza delle due finalità. In altri termini, GIGLIO, ben consapevole di essere possibile destinatario di controlli e di provvedimenti ablatori, aveva individuato nello schermo societario fittizio lo strumento non solo per creare ricchezza illecita, ma anche per evitare potenziali, quanto probabili, ablazioni del suo patrimonio. In questo contesto, la finalità ulteriore legata a possibili vicende fallimentari, si pone come meramente eventuale e non elimina, comunque la finalità elusiva e di reimpiego, perseguita dal GIGLIO in via principale e sistematica.
Anche lo svuotamento della Giglio S.r.l., la più patrimonializzata delle sue società, effettuata anche grazie alla T.F. S.r.l., intestata a terzi soggetti in attuazione della strategia espressamente proclamata nel corso della conversazione con il commercialista CLAUSI, ne è chiara dimostrazione, sebbene GIGLIO abbia riferito che la cessione fittizia delle quote fosse stata fatta per ragioni di difficoltà economica in cui si erano trovate alcune delle sue società (quelle legate a Sorbolo).
Infine, ma non ultimo, non deve sfuggire – ad ulteriore dimostrazione di come lo strumento della fittizia intestazione venisse considerato da GIGLIO quale strumento principalmente destinato ad evitare misure di prevenzione – come GIGLIO stesso abbia messo a disposizione la sua società Trasmoter, intestata formalmente a terzi, per aiutare COLACINO Michele a sfuggire al pericolo di ablazioni essendo stato colpito da interdittiva antimafia.

Appurata dunque la sussistenza della materialità di tutte le condotte dei capi di imputazione in esame e la finalità tipica perseguita dal GIGLIO, occorre analizzare le posizioni dei singoli concorrenti, richiamando qui, i principi generali descritti in apertura, ricordando, peraltro, che secondo un orientamento, accolto la finalità tipica del soggetto che ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Alla luce delle prove acquisite ciò può dirsi con esclusivo riguardo a LONETTI SERGIO (capi 109, 109bis e 111quater). Ed invero, per pacifica ammissione di GIGLIO, che ha dato così forza e credibilità al racconto del LONETTI stesso, costui era totalmente inconsapevole della caratura criminale di GIGLIO, dei suoi rapporti con la 'ndrangheta e della natura illecita delle operazioni economiche compiute. Solo in occasione della vicenda degli assegni riconducibili alla società da lui formalmente amministrata, sottoscritti con la sua firma falsa, e per la quale è stato convocato presso la Questura di Parma, egli ha acquisito consapevolezza delle ragioni reali sottese al suo ruolo e per cui veniva pagato. Da quel momento, infatti, aveva iniziato a chiedere conto di quanto accadeva ottenendo, in cambio, l'esclusione dalle società. Si è in questo modo raggiunta prova della sua assoluta inconsapevolezza della finalità elusiva, discendendone una pronuncia assolutoria per difetto dell'elemento soggettivo, in ordine a tutte le ipotesi di reato a lui contestate, essendosi perfezionate, ben prima dell'aprile 2014, data cui si lega la vicenda degli assegni e che segna l'acquisita consapevolezza del LONETTI.

Diverso è il discorso per SCIDA Francesco (capo 108).
Entrambi i collaboratori di giustizia, con dichiarazioni puntuali ed indipendenti, lo hanno definito un soggetto legato al mondo delle sostanze stupefacenti, in ciò riscontrandosi vicendevolmente su una circostanza neutra al fine del decidere. Essa, tuttavia, consente di dare piena credibilità alle dichiarazioni del collaboratore VALERIO, radicato da decenni sul territorio emiliano e che, fin dagli anni 80, conosce SCIDA quale soggetto legato alla attività di spaccio e che, in tale contesto, chiedeva consigli al collaboratore, che in quel tempo svolgeva la stessa attività. In altri termini, VALERIO Antonio conosce bene SCIDA Francesco, di lui ha fornito dettagli, spiegando altresì che era pienamente inserito nella attività di falsa fatturazione operata da esponenti del sodalizio, ponendosi a disposizione degli stessi, in specie GIGLIO e FLORO VITO Gianni. Gli accertamenti relativi al capo 108 riscontrano pienamente il suo dichiarato.
Le dichiarazioni di VALERIO colmano le lacune di GIGLIO che, interrogato sulla consapevolezza di SCIDA, si è, nella sostanza, limitato a rispondere di non avere mai parlato con lui del contesto criminale in cui operava, con ciò tuttavia non escludendo che ne fosse pienamente consapevole, come poi confermato da VALERIO, che senza dubbio meglio di GIGLIO conosce SCIDA, la sua storia criminale e i suoi legami con esponenti del sodalizio criminale.
In conclusione, la acclarata circostanza che SCIDA operasse nella piena consapevolezza della caratura criminale di GIGLIO (e di FLORO VITO Gianni) e della natura delle operazioni effettuate, in quanto soggetto che da anni operava in quel contesto criminale, nel settore della falsa fatturazione, consentono di ritenere dimostrato non solo che egli fosse consapevole della finalità perseguita da GIGLIO, ma anche che condividesse pienamente quella stessa finalità, mosso dalla volontà di agevolare condotte illecite che gli avrebbe garantito di poter continuare a godere dei vantaggi economici personali che gli autori materiali delle condotte (qui GIGLIO e FLORO VITO Gianni) gli garantivano come compenso del suo contributo illecito.

Quanto a SERIO Luigi (capo 109bis) non è revocabile in dubbio che egli, pienamente consapevole della finalità perseguita da GIGLIO, abbia fornito un consapevole contributo al suo conseguimento mosso da analoga volontà. Ed invero, la complessiva valutazione delle vicende che vedono coinvolto SERIO all'interno del presente processo, ed in particolare nell'affare Sorbolo (cfr. infra), portano a concludere che egli, fosse un fidato dipendente di GIGLIO, il suo occhio nei cantieri, cui poter affidare anche altri affari, pur sempre sotto le direttive di costui. Significativamente, in occasione di un controllo presso la GIGLIO S.r.l., GIGLIO chiama SERIO chiedendogli di occultare i documenti della T.F. S.r.l.. In altri termini, lo stretto rapporto fiduciario intercorrente tra GIGLIO e il suo geometra, di cui il primo si avvale, emblematicamente, per svolgere attività intrinsecamente illecite e, addirittura, per sbrigare rilevanti questioni legate all'affare Sorbolo dimostra il pieno coinvolgimento anche nell'attività di intestazione fittizia di cui si è reso personalmente responsabile nella condivisione di scopi con il suo *dominus*.
Quanto a ZANGARI Valter (capo 110, 110bis) valgono, in primo luogo le parole di GIGLIO. Egli, certamente credibile in quanto puntualmente riscontrato in maniera indiscutibile dalla corposa mole di intercettazioni, nonché da tutti gli accertamenti relativi alle vicende della Trasmoter (cfr. capi 106, 107), ha dichiarato essere stato fin dall'inizio chiaro con ZANGARI circa la natura e la finalità delle operazioni di falsa fatturazione e, quindi, anche circa la loro destinazione a finalità di reimpiego di denari illeciti. D'altro lato, a detta conclusione si giunge valutando la mole e la sistematicità di quelle operazioni, dimostrativa, ex sé, in assenza di reale attività, di una finalità illecita. Ciò consente di ritenere ampiamente provata non solo la consapevolezza di ZANGARI della finalità perseguita da GIGLIO, ma anche la piena condivisione della stessa da parte sua, che in tal modo ne ha agevolato la commissione. Ciò basta per affermare la penale responsabilità dell'imputato, sebbene costui non fosse a conoscenza (come sostenuto da GIGLIO) del fatto che GIGLIO e FLORO VITO Gianni appartenessero ad un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetista.

In relazione a CURCIO Maria (capi 109ter, 111 e 111quater) GIGLIO Antonio (capo 111) e GIGLIO Francesco (capo 111bis) rispettivamente moglie, figlio e padre di GIGLIO Giuseppe, occorre tenere a mente che essi rappresentano i soggetti a cui le ricchezze erano destinate e che delle stesse godevano in prima persona. In quanto familiari rappresentano i primi soggetti individuati dal GIGLIO per attuare la sua strategia.
Ciò è dimostrato non solo dal reiterato ricorso alla figura della moglie per la intestazione fraudolenta, ma anche dalla oramai nota telefonata con il padre Francesco in cui GIGLIO dimostra pacificamente di mettere al corrente il padre, e i familiari, delle proprie decisioni e delle finalità perseguite.
Non si dimentichi, poi, che CURCIO Maria è stata consapevolmente coinvolta nella vicenda relativa alla bancarotta della CDI (capo 104) proprio per garantire alla famiglia di tornare nel possesso di importanti somme di denaro da lei in precedenza prestate al padre CURCIO Giuseppe, parimenti avvantaggiatosi economicamente da quella condotta.
Inoltre, certamente significativa della consapevolezza di CURCIO Maria è la telefonata registrata al prog. 12678 RIT 110/11 in cui la donna, parlando con il marito, fa mostra di conoscere le dinamiche sottese alla intestazione dei beni a terze persone legate all'interesse della famiglia: *"..MARIA: Sto cucinando sopra. GIGLIO: E c'è bisogno di dire che la casa*

mia è qua.. MARIA: Sì, è qua, abito sopra io. GIGLIO: A casa tua veramente non è nessun posto perché.., è casa tua perché te l'ho permesso io. MARIA: Prima che me ne vada io da qua se ne devono andare tutti, mettitelo in testa! GIGLIO: Nel momento in cui.. MARIA: magari to sarei l ultima! (ride) GIGLIO: Nel momento in cui non te lo permetto, non è più casa tua. MARIA: Devi stare attento, tu devi stare attento, che mi dici, che.., tu devi mettere in testa che'non so come (inc.), se no pure tu te ne devi andare Pinicè! GIGLIO: Tu dici? MARIA: Sì, sì, sì io dico, io dico. Devi stare zitto, zitto. Non mi devi far arrabbiare mai. Perché se mi fai incazzare, sei rovinato! GIGLIO: A te lo sai che cos'è che ti risulta? MARIA: Eh. GIGLIO: Mezza casa a Capo Colonna, quella della villetta, una mezza, no intera. MARIA: Eh, sì. GIGLIO: E una mezza casa e il garage di San Bortolomeo. MARIA: Lo so, le altre sono intestate tutte a tuo fratello, tutto a Giulio, ad Antonio, a tua mamma, a tuo padre GIGLIO: Tu sei sicura che non è stata.. MARIA: perché tu non ti puoi fidare di noi? Ti puoi fidare di noi. (inc.) perché non tutta, perché non l'hai messa (inc.) perché gli stai regalando la casetta sua GIGLIO. La casetta sua? MARIA: Eh (inc.) GIGLIO: Ma la casetta sua, la casetta sua, è là, perché la casa è sua, ed è giusto che è la sua, non è che (inc.) MARIA: Infatti. GIGLIO: Eh, eh? MARIA: L'ha detto dico, no l'ha detto GIGLIO: (inc.) l'affitto, non è che glie è toccata, e va beh, ma all'inizio è stata presa apposta. MARIA: (inc.) la casetta mia, proprio questa parola ha detto. GIGLIO. E va bene, diciamo che una è sua, scusami eh! MARIA: Eh oh, sto dicendo qualcosa io? GIGLIO: E va beh, ma non è giusto, eee... che vuoi che ti incazzi, se una cosa è sua è sua, non è che posso dire che non è la sua! MARIA: Sì, è vero, è vero. GIGLIO: Eh, se sono state prese quattro, una è sua. Se l'è scelta, e ha detto una è mia, e prenditela gli ho detto! MARIA. Eh sì. GIGLIO. Eh, e le altre tre giustamente posso fare quello che voglio, eh scusa, eh?! MARIA: È vero. E che dobbiamo fare, pazienza su! GIGLIO: (inc.) cosa ha fatto oggi. MARIA: (Inc.) tu devi stare zitto e metterti in un angolino GIGLIO: che fai tu? MARIA: (inc.) ti vede, quando siamo sotto, Mariella come parla, fanno tutte le gelose del papà, (inc.) GIGLIO: eeeh! MARIA: Ah Pinuzzè! Lo vedi che parli, io non ti voglio mai più vedere al mondo GIGLIO: ma tu non credi a niente tu, però. Maria: Io finché non aggiusto le cose, dico a tutti quanti, come parlano, ma mio marito chi è, che volete da mio marito? Tu comincia a darmi i soldi delle cose tue, tu comincia ad andartene da sopra di me, devi cominciare ad aggiustare le cose Pi', perché è giusto così, io tengo i figli, tu non pensi più, tu ai figli ancora non li pensi, pensi solo ancora alla famiglia tua, a quello stai pensando."

Successivamente a tale dialogo, GIGLIO Giuseppe ha fittiziamente intestato ulteriori beni e quote sociali alla moglie:

- in data 14.7.2011, le quote della società "New Dimension S.r.l." (capo 109 ter);
- in data 2 8. 2012 il 50% delle quote della società "T.F. S r.l." (capo 111).

Quanto al figlio GIGLIO Antonio le conversazioni registrate ai prog. 5578-5591-5592-5595 RIT 3202/12 sono emblematiche del suo pieno coinvolgimento, con ruoli attivi, nella attività illecita del padre e della assoluta condivisione dei fini perseguiti dal padre. Lo stesso dicasi per la conversazione ambientale registrata al prog. n. 1900 RIT 370/13, nel corso della quale Antonio interviene sul finire, dimostrando ancora una volta di avere concretamente apportato un consapevole contributo alla attività illecita del padre con piena condivisione di finalità.

Analoghe valutazioni possono altresì essere svolte per GIGLIO Francesco, padre di GIGLIO Giuseppe (capo 111bis). La conversazione registrata al progr. 11167 RIT 277/12, evidenza la totale franchezza del collaboratore nel mettere al corrente il padre in relazione alle operazioni societarie che intende attuare e alle ragioni che lo motivano, suscitando financo l'esasperazione del padre proprio in relazione alla ulteriore fittizia intestazione della società Lago Blu (*"Mh! un altro impiccio mi hai dato?!"*). Tutto ciò dimostra, come già sopra argomentato, non solo l'evidente abitualità di tale *modus operandi*, espressivo di una vera e propria strategia criminale, ma anche la piena consapevolezza ed adesione più completa da parte di GIGLIO Francesco alle finalità delle condotte poste in essere dal figlio Giuseppe, tanto da indurlo a cercare soluzioni alternative per raggiungere il medesimo scopo perseguito, anche tramite lui, dal figlio.

Tutto ciò dimostra come GIGLIO agisse coinvolgendo pienamente nelle sue strategie criminali i propri familiari, che condividevano con lui le finalità di reimpiego e quelle elusive dei provvedimenti ablatori, fornendo un concreto apporto alla loro attuazione, anche al fine di mantenere un diretto e miglior controllo sui beni e sulle ricchezze illecitamente accumulate evitando rischi di dispersione all'esterno in forza dello stretto legame fiduciario che li legava, fondato sulla appartenenza alla famiglia.

Quanto, infine, a VERTINELLI Giuseppe cl. 62 (capo 111quater), *nulla quaestio:* egli è pienamente inserito nella associazione di cui rappresenta, insieme al fratello e a GIGLIO, l'imprenditore storicamente di riferimento per gli affari imprenditoriali e sul quale la cosca poteva contare per potere attuare le sue strategie imprenditoriali e, in specie, per reimpiegare ricchezze illecite. VERTINELLI condivide con GIGLIO le stesse finalità illecite, che entrambi perseguono secondo identiche modalità operative e con identiche strategie criminali. L'analisi dei capi che riguardano le intestazioni fittizie del cosiddetto gruppo VERTINELLI (cfr. par. 4) lo dimostrano senza tema di smentita. Le dichiarazioni rese da GIGLIO in ordine al capo di imputazione in esame sono perfettamente aderenti a quanto ora argomentato.

Sussiste, fatta eccezione per ZANGARI VALTER, l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.
La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, siano essi o meno stretti congiunti, della caratura criminale di GIGLIO e delle sue strategie criminali volte alla accumulazione e al reimpiego di ricchezza illecita e ad eludere provvedimenti ablatori, fonda la prova di come essi fossero altresì pienamente consapevoli e volessero agevolare, con la loro condotta, la associazione criminale, che dalla attività di GIGLIO traeva una delle fonte principali di sviluppo e dalla quale essi stessi, ottenevano vantaggio. In questo contesto, lo strumento delle intestazioni fittizie utilizzato da GIGLIO – al pari di quello utilizzato dai fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe – era diventato lo strumento fondamentale di espansione della associazione stessa, posto che, grazie alla apparente attività negoziale e alla fitta trama di interrelazioni economiche intessute da GIGLIO, in sinergia con gli altri (molti) esponenti del sodalizio in vista degli obiettivi comuni dietro lo schermo di soggetti apparentemente estranei al circuito della criminalità organizzata, il sodalizio è riuscito ad accrescere il suo prestigio criminale, la sua forza operativa dimostrando, con i fatti, la sua capacità

organizzativa e di infiltrazione nel tessuto economico della società, sottraendo altresì il proprio patrimonio a provvedimenti ablatori.
L'unica eccezione è relativa a ZANGARI Valter rispetto al quale il processo ha dimostrato la sua inconsapevolezza dell'appartenenza alla 'ndrangheta del cognato GIGLIO Giuseppe e, dunque, della finalizzazione della sua volontà ad agevolare il sodalizio.
Rispetto a costui, pertanto, deve essere esclusa l'aggravante in parola.

6.12. CAPO 104

Pur non avendo ad oggetto il delitto di trasferimento fraudolento di valori, per ragioni di sistematicità si affronta in questa sede anche l'analisi del capo di accusa 104, che si inserisce nell'insieme delle imputazioni (capi 101,102,103) riguardanti i fatti relativi alla bancarotta della S.I.C.E. S.r.l., società avente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, il commercio di inerti e l'estrazione di ghiaia e sabbia, riferibile a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, sebbene formalmente amministrata da CURCIO Domenico.

6.12.1. Il fallimento di S.I.C.E. S.r.l. e la sua riferibilità a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio

In relazione al capo 104 ha riferito il Maresciallo D'Agostino all'udienza del 26.10.2016.
La ricostruzione dei fatti si basa infatti sulla sua testimonianza e sui dati documentali acquisiti al processo ed indicati nella perizia contabile.
La S.I.C.E. S.r.l. venne costituita il 19.4.1999 da tali Rizzo Giuseppe e Silipo Giuseppe, che si erano divisi equamente il capitale sociale di 150.000 euro. La gestione dell'azienda era inizialmente demandata ad un Consiglio di Amministrazione, del quale faceva parte, oltre ai due soci, anche VERTINELLI Palmo in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione.
L'organo amministrativo collegiale rimase in carica fino al 15.6.1999, quando VERTINELLI Palmo assunse proprio l'incarico di amministratore unico della S.I.C.E.
Le successive vicende societarie sono così riassumibili: il 16.7.1999 Silipo cede la propria quota a tale Frassani Claudio; il 18.11.2009 l'assemblea dei soci decide un ridimensionamento della società consistente in una riduzione del capitale sociale da 150.000.000 di lire a 50.000.000 di lire, convertiti in 25.000 euro.
La sede infine viene spostata in Montecchio Emilia, via per Calerno n. 12, ovvero dove era ubicato il ristorante dei VERTINELLI. Il 19.6.2000 Rizzo Giuseppe cede la propria quota a VERTINELLI Giuseppe, fratello di Palmo. Il 22.1.2001 viene revocato il mandato di VERTINELLI Palmo proprio per "sopravvenuti gravi motivi" (il 19.12.2000 VERTINELLI Palmo era stato sottoposto a fermo nell'ambito dell'operazione Scacco Matto). Al suo posto viene nominato VALERIO Gaetano, che rimane in carica fino al 28.4.2006. Quel giorno viene nominato amministratore CURCIO Domenico, che diviene altresì socio unico, avendo rilevato le quote di VERTINELLI Giuseppe e Frassani Carlo. Il 4.4.2008 il capitale sociale viene aumentato gratuitamente sino a 100.000 euro, mediante conversione in conto aumento capitale di un precedente versamento per 74.500 euro eseguito a titolo finanziamento soci.
Il 26.9.2012 la S.I.C.E. viene dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 84 del 28.9.2012. Veniva nominata come curatrice, la dottoressa Carra Patrizia.

Al momento del fallimento la S.I.C.E. deteneva *in toto* il capitale sociale di C.D.I. Technology e di TREGI IMMOBILIARE S.r.l., costituita il 14.5.2009, avente sede a Reggio Emilia, in via Livatino, numero 9 e capitale di 10.000 euro. Tra il 21.5.2009 e il 24.9.2012 l'amministratore unico era CLAUSI Donato Agostino che, il 24.9.2012 veniva sostituito da CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe.
Le conversazioni telefoniche lasciano trasparire una gestione diretta della S.I.C.E. ad opera dei fratelli GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio. Ad esempio, nell'aprile del 2010 GIGLIO Giuseppe si era interessato all'acquisizione di un fido bancario proprio sulla S.I.C.E. tramite Scaglioni Biagio, direttore della filiale Unicredit di Reggio Emilia, che gli chiede di passare in filiale con suo cognato perché doveva firmare gli atti (prog. 590, 2418, 2451, 2076 RIT 640/2010). In ordine alla gestione della S.I.C.E. ad opera dei fratelli GIGLIO, gli inquirenti si accorsero, nel corso delle indagini, che la simbiosi tra GIGLIO S.r.l. e S.I.C.E. era tale che le fatturazioni erano emesse dall'una o dall'altra indistintamente. Peraltro le stesse impiegate della GIGLIO S.r.l. gestivano anche la contabilità della S.I.C.E. Diverse le telefonate captate in proposito: prog. 221, RIT 721/2010; prog. 747, 799, 1006, 2859, 2903, 3467, 3763, 4894 RIT 640/2010; prog. 735, RIT 639/2010. Tra queste, particolarmente emblematica la conversazione intercettata il 15.4.2010 (prog. 294 RIT 721/2010): GIGLIO Giulio, interloquendo con un autista della S.I.C.E., lo informa di aver ricevuto la sua raccomandata ma di non essere inserito nell'assetto societario, invitandolo a tacitarsi, pena il licenziamento.
CURCIO Domenico, l'amministratore, era del tutto estraneo alla gestione della SICE: come accadeva per la C.D.I. Technology (cfr. Cap. VIII, capo 96) prendeva ordini da GIGLIO Giuseppe, che di volta in volta gli dava indicazioni per la gestione (prog. n. 2641 RIT 640/2010; prog. 774, RIT 1020/2010). Il controllo ad opera di GIGLIO Giuseppe si manifestava non solamente attraverso la gestione dei camion e dei conti, ma anche nell'intrattenere rapporti diretti con l'amministratore CLAUSI (prog. 9723 RIT 640/2010, prog. 6100, RIT 640/2010).

Nel 2011 iniziava la crisi economica della S.I.C.E., crisi coincidente con la sottoposizione a stringenti controlli della C.D.I. Technology ad opera della Guardia di Finanza, che aveva ricevuto alcune segnalazioni per operazioni sospette. Significative, in questo senso, erano le conversazioni intercettate con i direttori di banca, ed in particolare, con Scaglioni Biagio, direttore della Unicredit di Reggio Emilia (prog. 288, RIT 110/2011: prog. 364 e 507 RIT 110/2011).
Per cercare di sopperire a questa situazione debitoria della S.I.C.E., GIGLIO disposo dei pagamenti tramite la GIGLIO S.r.l. come evincibile, ad esempio, dalla conversazione registrata l'8.2.2011, n. 399 RIT 107/2011 in cui la segretaria della GIGLIO S.r.l., tale Alessandra, nel rispondere ad un tale Giuseppe, operativo presso lo studio del commercialista CLAUSI, che aveva chiesto spiegazioni per alcuni bonifici registrati sul conto della GIGLIO afferma: *"Annalisa - No, ti fermo subito. Giuseppe - No. Annalisa - Perché già lo abbiamo risolto perché abbiamo fatto una cessione di credito, stai attento, allora... Giuseppe - Sì.. Annalisa - La Sice vanta un credito nei confronti della Giglio. Giuseppe - Okay. Quindi, visto che è in difficoltà economiche in questo momento, non è riuscita a fare gli stipendi agli autisti".*

Il 10.2.2011 vengono captate altre due telefonate, la 1227 e la 1273, RIT 110/2011. GIGLIO, ha spiegato il teste, è costretto a rassicurare di nuovo Scaglioni Biagio, che in merito al conto S.I.C.E. dice: *"Cosa facciamo con la SICE? Io ce l'ho fuori di 100 e rotti mila euro, 112.000 euro, ce l'ho fuori"*. Il Direttore contatta GIGLIO Giuseppe, soggetto apparentemente estraneo alla S.I.C.E. e non l'amministratore CURCIO Domenico: trattasi di altro elemento significativo al fine di individuare il gestore reale della società. GIGLIO quindi risponde *"Domani mattina sono là, dai. Sarò con mio suocero, che ti deve firmare". "Firmiamo quella roba e vediamo di sistemarti un po' tutto. Porto un po' di assegni"*. Le precarie condizioni economiche della S.I.C.E. impedivano di corrispondere i canoni di locazione dei contratti di leasing stipulati per i camion. Il 10.2.2011 viene registrata la telefonata n. 464, RIT 107/2011. CLAUSI contatta Annalisa perché non riesce a rintracciare CURCIO Domenico ed afferma: *"Dino - Eh, poi un'altra cosa, ci sono altri quattro leasing Annalisa - Sì. Dino - Che stanno cercando i mezzi perché non... non sono stati pagati. Annalisa - Sì. Dino - E non so chi mi ha contattato, un certo Moreno o Morello, una cosa del genere, sempre per la Sice. Annalisa - Mh, mh. Dino - E mi dice che hanno fatto un controllo a... a... a Montecchio"*.
Evidentemente le società di leasing si erano attivate per riprendere i camion dati in locazione alla S.I.C.E.

Tornando alle vicissitudini bancarie della S.I.C.E., GIGLIO non si era in concreto attivato per sanare la posizione debitoria della società così nel corso della telefonata registrata al prog. 1571 RIT 110/11 il direttore della Unicredit, Scaglioni, confermava che il conto della S.I.C.E. era ormai fuori di 178.000 euro tra insoluti e fatture scaricate, precisando che anche il conto della I.N.T. (formalmente amministrata dal suocero, CURCIO Giuseppe) era in sofferenza e doveva essere risanato.
La mattina del 16.2.2011 Scaglioni, alquanto allarmato perché convocato dal responsabile di area della sua banca (prog. 1724, RIT 110/2011) chiama GIGLIO, dicendo: *"Ciao, ascolta io devo andare dall'Ispettore e parlare della S.I.C.E, non mi hai ancora portato, quanti assegni mi porti e con che scadenza adesso, che gli dico che me li stai portando, perché sennò non possiamo però arrivare sempre così. Giuseppe, cazzo!!*
GIGLIO risponde che gli avrebbe consegnato circa 200.000 euro: *"Sono... 200.000 euro di assegni, quasi ... Eee.., ce ne sono a 20 giorni, ce ne sono scaglionati, tutti i mesi. SCAGLIONI: Ok. GIGLIO: E poi altri 150 li devo andare a pre.., li deve andare mio cognato a prendere tra oggi e domani insomma e te li porta pure"*.
Alle 11:32 GIGLIO conferma a Scaglioni Biagio di aver effettuato un primo versamento di 35.000 euro (prog. 1780 RIT 110/11).
Nel febbraio 2011 la S.I.C.E. viene sottoposta a controlli dalla Guardia di Finanza, controlli che si estendevano ai VERTINELLI (prog. 1441, RIT 119/2011 e 974 RIT 118/2011).
Nel marzo del 2011 la situazione debitoria della S.I.C.E., anche in considerazione delle verifiche fiscali in atto da parte della Guardia di Finanza, diventa praticamente insostenibile, tanto che GIGLIO Giuseppe chiede al direttore della Unicredit, a Scaglioni, di "scollegarlo" dall'impresa e lasciare solo il cognato (prog. 4000 RIT 110/2011). Il 28.3.2011 Scaglioni continua a chiedere sempre, e solo, a GIGLIO l'accredito di assegni sul conto della S.I.C.E., pur avvisandolo che un così cospicuo numero di assegni di piccolo taglio versati avrebbe potuto insospettire la banca: *"Ne fai tantissimi, basta. Stanno partendo le segnalazioni, non*

va bene" (prog. 6791 RIT 110/2011). Il 21.7.2011 viene registrata una telefonata, in cui Scaglioni comunica a GIGLIO che la S.I.C.E. ormai è valutata negativamente per i troppi debiti accumulati e che, quindi, il conto stava passando in perdita (prog. 16717 RIT 110/2011); Scaglioni successivamente precisa *"Meno male che non ci sei collegato, tu adesso, alla posizione, sennò era un casino"*.

Da una conversazione del 13.2.2012 si apprende la volontà di fare cessare S.I.C.E.

Ciò emerge da una telefonata (prog. 3905, RIT 2741/2011) che SERIO Luigi fa al notaio Serino Roberto, chiedendogli delucidazioni in merito ad alcuni atti, tra cui una cessione di credito della S.I.C.E. L'unico ad avere quote nella S.I.C.E. in quel momento è CURCIO Domenico.

Le società di leasing, data la forte crisi della S.I.C.E., che non riesce più ad ottemperare al pagamento dei canoni, iniziano a chiedere sempre più insistentemente la riconsegna dei mezzi concessi in locazione. Tant'è vero che tale Rotundo Saverio, della TECNOLEASING di Catanzaro – un soggetto che spesso è stato sentito parlare con GIGLIO Giuseppe – il 28.2.2012 chiama GIGLIO e gli chiede cosa intenda fare dei rimorchi della S.I.C.E., o restituirli o riprendere a pagare i canoni (prog. 39770, RIT 110/2011). In altra conversazione (prog. 41987, RIT 110/2011) Rotundo riferisce a GIGLIO che vi è il forte rischio che S.I.C.E., e quindi il suo rappresentante, sia denunciata per appropriazione indebita.

Il 26.9.2012 l'impresa viene dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia, con la nomina della curatrice. La notizia del fallimento emerge anche da alcune conversazioni (prog. 4605 e 4850, RIT 2368/2012). Il fallimento era conseguito all'istanza presentata dalla IVECO FINANZA (prog. 5933 RIT 2368/2012).

6.12.2. I fatti oggetto del capo 104. L'operazione negoziale contestata

Questo, sinteticamente il contesto in cui maturano i fatti oggetto del capo 104 che si vanno ora meglio a delineare, descritti in termini di bancarotta per distrazione dell'immobile sito in Gualtieri, già sede della S.I.C.E., della C.D.I. e della Core Technology.

Si noti che si tratta dell'immobile all'interno del quale vennero stoccate le piastrelle di cui al capo 94.

La curatrice nominata, Dottoressa Carra, apponeva i sigilli presso la sede sita in Gualtieri, nominando lo stesso GIGLIO Giuseppe quale custode dell'immobile. L'immobile era stato acquistato dalla C.D.I., controllata dalla S.I.C.E., e poi alienata alla FINECO leasing. In ordine a questo immobile emergeva che grazie ad una serie di passaggi negoziali, GIGLIO, gestore occulto di tutte le società formalmente riconducibili a CURCIO Domenico, aveva riacquisto il possesso dello stesso dell'immobile grazie alla stipula di un contratto *sale and lease back*, inserito come ultimo passaggio di quella serie negoziale.

Questi i passaggi della operazione economica:

- Il 7.5.2007 la GIGLIO S.r.l. acquista l'immobile dalla Centro Diesel di Gualtieri, previa accensione di un mutuo ipotecario al prezzo di 150.000 euro;
- il 17.6.2009, la GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Antonio, allora amministratore, fratello di GIGLIO Giuseppe, cede l'immobile alla I.N.T. S.r.l., rappresentata da CURCIO Giuseppe, al prezzo di 400.000 euro;
- il 14.1.2010 la I.N.T. cede il capannone alla C.D.I. Technology formalmente amministrata da CURCIO Domenico – sempre essendone il gestore reale GIGLIO Giuseppe – allo stesso

prezzo di acquisto: I.N.T aveva acquistato al prezzo di 400.000 euro, lo rivende a 400.000 euro. Dal processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY, emerge che, grazie al meccanismo fiscale dell'inversione contabile, C.D.I. TECHNOLOGY (che acquista) diviene debitore di imposta facendosi carico di versare 80.000 euro di Iva. In realtà gli 80.000 euro relativi a questo acquisto non sono stati versati, essendo C.D.I. soggetto evasore totale.

- il 15.12.2010 CURCIO Domenico, per conto della C.D.I. TECHNOLOGY, cede il capannone alla Fineco Leasing di Brescia. Il prezzo di cessione pattuito è di 420.000 euro oltre Iva, per un totale di 504.000 euro (quindi 84.000 euro a titolo di Iva). Fineco Leasing paga l'intero prezzo di 504.000 euro consegnando tre assegni della Unicredit, filiale di Bergamo: due assegni (numero 7311883781 e 7311883782) dell'importo, ciascuno, di 150.000 euro, e l'altro, (numero 7311883783) di 204.000 euro.

Nella sostanza, grazie al contratto di lease back tra Fineco Leasing con la GIGLIO S.r.l., GIGLIO Giuseppe rientra nella disponibilità materiale dell'immobile.
Il contratto di locazione (n. 291329) prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili dell'importo di 2.077 euro, che la GIGLIO S.r.l. avrebbe dovuto pagare alla Fineco Leasing. Il prezzo di riscatto finale era fissato a 42.000 euro.

È stato possibile anche seguire il flusso dei danari provenienti dalla vendita (sale) del capannone ad opera della C.D.I. – che, si ricordi, era controllata dalla S.I.C.E. – grazie ad una segnalazione per operazione sospetta proveniente da Banca Intesa. Le segnalazioni davano atto di un giro sospetto di assegni, spesso negoziati anche senza una reale spiegazione, tra la GIGLIO S.r.l., la I.N.T. e la C.D.I., determinando una "*confusione totale*".
L'analisi della movimentazione anomala sul conto corrente 04039/1000/325 di C.D.I. TECHNOLOGY, subito dopo l'apertura del conto, consente di capire la sorte dei tre assegni. La segnalazione, infatti indicava: *"Da evidenziare la movimentazione transitata nel dicembre del 2010, subito dopo l'apertura del conto. Sono stati infatti versati assegni circolari per circa 505.000 euro" – l'acquisto era di 500 (000) e rotti – "rivenienti dalla vendita di un immobile, successivamente trasferiti, stesso mezzo, a diversi nominativi" – cioè gli assegni sono stati depositati e riprelevati tramite altri assegni e versati. A chi? E la banca ce lo dice – "tra i quali si evidenziano le già citate S.I.C.E.", cioè a S.I.C.E. rimane 169.000 euro, GIGLIO S.r.l. 101.000 euro. Dalla C.D.I. parte quest'assegno, appena incassati, di 101.000 euro. Ma questo lo si capisce perché la GIGLIO doveva pagare il primo canone alla banca di 84.000 euro, subito, per il canone del leasing. Poi viene fatto un assegno a CORE TECHNOLOGY (i soci sono GIGLIO Giuseppe e Rillo Pasquale) di 100.000 euro; un altro assegno viene versato..... Un altro assegno viene depositato sul conto personale di GIGLIO Giuseppe per 25.000 euro; un altro assegno viene versato sul conto di CURCIO Maria, cioè la moglie di GIGLIO, per 73.000 euro. E da qui capiamo anche il ruolo di CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe, che erano gli amministratori di I.N.T. e di C.D.I., perché entrambi si prendono un assegno di 4.900 euro. Così, praticamente, viene ripartito questo"*

6.12.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Sulla operazione ora descritta ha riferito anche il collaboratore GIGLIO Giuseppe, confermando che la operazione di lease back venne da lui realizzata per creare liquidità nella GIGLIO S.r.l.: *"era stata fatta una vendita dal capannone alla I.N.T. inizialmente, poi è passato alla C.D.I., la C.D.I. non aveva neanche pagato"*. In tal modo GIGLIO ha *"ricomprato il capannone in teoria, facendo tutto il passaggio dei soldi all'indietro"*. In questa operazione, ha riferito GIGLIO, CURCIO Maria e CURCIO Giuseppe ricevettero alcune somme di denaro. Quanto alla moglie, i denari, circa 70.000 euro, le vennero dati a titolo di restituzione parziale di un prestito di 100.000,00 euro che la CURCIO aveva fatto al padre. CURCIO Giuseppe ricevette invece 3.000 euro.

Il collaboratore ha illustrato il concetto all'udienza del 1.12.2016 (pag. 195), spiegando, in particolare, su domande del difensore, la ragione dell'operazione in relazione alle posizioni di CURCIO Giuseppe e CURCIO Maria:

AVV. DIF. FILOCAMO – Invece con riferimento al capo 104, posizione CURCIO Giuseppe e CURCIO Maria, c'è un passaggio di proprietà dell'immobile di Gualtieri, via Bigi. Se non sbaglio, è un'operazione di sale and leaseback, cioè c'è una vendita con successivo leasing. Lo conferma?

DICH. GIGLIO G. – Sì, è un leaseback.

AVV. DIF. FILOCAMO – In questo periodo temporale risulta che siano arrivate delle somme a CURCIO Giuseppe e CURCIO Maria. Se lei lo sa, si ricorda a che titolo ricevettero queste somme, se era collegato a quest'operazione, se non c'entrava niente?

DICH. GIGLIO G. – Mia moglie doveva prendere indietro quei centomila euro, che non ha preso neanche tutti, perché ne ha presi settanta/ottanta, una cosa del genere. So che mancava qualcosa, non è arrivata ai centomila euro che aveva messo all'inizio.

AVV. DIF. FILOCAMO – Quindi li doveva avere perché era una restituzione di un prestito, di un anticipo che aveva fatto sua moglie?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Ma lì c'è il bonifico o l'assegno che lo dimostra.

AVV. DIF. FILOCAMO – A me interessava sapere qual era il motivo: il motivo è restituzione anticipo, restituzione prestito?

DICH. GIGLIO G. – Sì, era un prestito che aveva fatto mia moglie a mio suocero, cosa che poi ha trovato la Guardia di Finanza di Guastalla. Infatti c'è scritto nel verbale della Guardia di Finanza di Guastalla.

AVV. DIF. FILOCAMO – Però anche suo suocero CURCIO Giuseppe riceve una somma minima, forse tremila euro; sa per quale motivo la riceve? Loro lo sapevano che c'era stata quest'operazione di sale and leaseback o è un qualcosa di scollegato, queste somme che loro ricevono?

DICH. GIGLIO G. – Inizialmente è stato fatto questo... ho fatto questo leaseback per creare liquidità nella GIGLIO S.r.l., visto che era stata fatta una vendita dal capannone alla I.N.T. inizialmente, poi è passato alla C.D.I., C.D.I. che non aveva neanche pagato, e quindi ho ricomprato il capannone in teoria, facendo tutto il passaggio dei soldi all'indietro.

AVV. DIF. FILOCAMO – Io traggo questa conclusione (mi dica lei se sbaglio): queste somme non è che c'entrassero con quest'operazione; erano degli anticipi che vennero restituiti in occasione della formazione di questa liquidità: è corretto o è sbagliato?

DICH. GIGLIO G. – Mia moglie doveva prendere indietro quei centomila euro, che non ha preso neanche tutti, Avvocato. Questo le sto dicendo. Mio suocero, ci sono tremila euro, secondo me, che... Non ricordo i tremila di mio suocero adesso. Quella di mia moglie me la ricordo, perché è una cifra un po'...

. . . . . .

6.12.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Queste le prove, confermate, quanto alla analisi documentale, dagli esiti della perizia contabile.

Occorre premettere che sono incontestati, né avrebbero potuto non esserlo, i passaggi negoziali.

L'immobile è stato oggetto di plurime compravendite, a partire dall'iniziale acquisto effettuato dalla GIGLIO S.r.l. il 7.5.2007.

I successivi passaggi di proprietà hanno visto alternarsi la I.N.T. S.r.l. e la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., controllata dalla S.I.C.E. S.r.l., ed entrambe formalmente intestate ai CURCIO (Giuseppe, la prima e Domenico, la seconda) per conto di GIGLIO Giuseppe.

Dall'esame del contratto di acquisto dell'immobile stipulato il 14.1.2010 tra I.N.T. S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. era stato convenuto tra le parti, in applicazione del meccanismo del *reverse charge*, che la società acquirente (qui C.D.I. TECNOLOGY) procedesse al versamento dell'IVA. Dagli atti di verifica acquisiti è emerso, tuttavia, che la società acquirente era evasore totale di imposta e che, quindi, non aveva mai adempiuto all'obbligo di versamento fiscale in relazione alla compravendita immobiliare in esame.

L'ultimo passaggio è rappresentato dalla cessione, il 15.12.2010, da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l a Fineco Leasing S.p.a. per il prezzo di 420.000 euro, oltre IVA, per un prezzo complessivo di 504.000 euro (di cui, quindi, 84.000 euro a titolo di IVA). Il prezzo veniva interamente corrisposto con la consegna di tre assegni emessi dalla banca Unicredit filiale di Bergamo, aventi n. 7311883781, 7311883782 e n. 7311883783; i primi due dell'importo, ciascuno, di 150.000 euro, il terzo di 204.000 euro.

Il 15.12.2010, contestualmente all'acquisto, la Fineco Leasing ha ceduto in locazione finanziaria (così realizzando il tipico rapporto contrattuale di *sale and lease back*) l'immobile alla GIGLIO S.r.l. che, di fatto, è tornata ad esserne utilizzatrice.

Il contratto di leasing prevedeva il pagamento complessivo di 530.555 euro, rateizzati in 215 rate da poco più di 2.000 euro ciascuna e con un anticipo di 84.000 euro.

Subito dopo la cessione, grazie alla segnalazione per operazioni sospette effettuate sul conto corrente della C.D.I. è emersa la sorte dei denari corrisposti da Fineco Leasing. Questi, infatti, sempre a mezzo assegni circolari, venivano trasferiti, senza alcuna giustificazione causale, ad altri soggetti che negoziavano i titoli e prelevano successivamente il denaro. Si tratta dei seguenti soggetti per i seguenti importi:

- S.I.C.E.", per 169.000 euro;
- GIGLIO S.r.l. per 101.000 euro, così ottenendo la provvista per fare fronte al pagamento di 84.000 euro per il canone anticipato del leasing;
- CORE TECHNOLOGY (i cui soci erano GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale) per 100.000 euro;
- GIGLIO GIUSEPPE per 25.000 euro;
- CURCIO MARIA, moglie di GIGLIO, per 73.000 euro.

- CURCIO DOMENICO e CURCIO GIUSEPPE, amministratori di I.N.T. e di C.D.I., per 4.900 euro ciascuno.

Grazie alla particolare operazione descritta, GIGLIO S.r.l., *rectius* GIGLIO Giuseppe, non solo si è potuto riappropriare, sia pure come utilizzatore, dell'immobile formalmente intestato, prima dell'ultimo passaggio negoziale, alla C.D.I., ma si è anche garantito, grazie al trasferimento di parte del prezzo versato dalla società di leasing, la liquidità per fare fronte al pagamento anticipato del proprio canone della locazione. I 25.000 euro incassati sul suo conto personale rappresentano ulteriore vantaggio economico al quale vanno aggiunti quelli ottenuti da tutti gli altri soggetti gravitanti, in forza di stretti rapporti familiari e consolidate cointeressenze economiche (RIILLO), attorno alla persona di GIGLIO.
In questo senso vanno valutate le migliaia di euro versate sul conto corrente della moglie CURCIO Maria, e i 4.900 euro incassati, ciascuno, da CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe.
Non va, peraltro, dimenticato che grazie a questa operazione fraudolenta è stato possibile dismettere un importante bene da parte di una società (C.D.I. TECHNOLOGY) ormai destinata all'abbandono e quindi al fallimento. Non sfugge, infatti, che l'operazione è stata effettuata alla fine del 2010, ossia poco dopo (giugno) l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nell'ambito della indagine Point Break, che avevano, di fatto, interrotto il sistema di reimpiego ideato dal PELAGGI e che alimentava, tra le altre, anche la C.D.I. TECHNOLOGY, segnandone irrimediabilmente il destino.

A fronte dei vantaggi indicati vi è il pregiudizio dei creditori di C.D.I. TECHNOLGY, e della controllante S.I.C.E., nel cui patrimonio era entrata, quale posta attiva, quantomeno la differenza tra quanto (almeno formalmente) esborsato per l'acquisto dell'immobile da I.N.T. (400.000 euro) e quanto incassato per la successiva vendita alla società di leasing (420.000 euro, oltre IVA, per un complessivo importo di 504.000 euro, al netto di ogni peso tributario, non avendo mai versato quanto dovuto allo Stato, essendo C.D.I. TECHNOLOGY evasore totale).
In tali termini, il fatto contestato appare meglio riconducibile alla ipotesi di distrazione del denaro derivante dalla vendita dell'immobile che non, invece, dell'immobile così come descritto nel capo d'accusa.

Indubbia la responsabilità di GIGLIO Giuseppe e di CURCIO Domenico (accertate con la forza di giudicato).

Anche gli altri imputati hanno fornito un consapevole e volontario contributo causale alla condotta distrattiva. Ed invero:
- CURCIO Giuseppe: esso è, secondo quanto incontrovertibilmente emerso in dibattimento (cfr. anche capo 96), intestatario fittizio di I.N.T. S.r.l.: in tale veste ha partecipato non solo al sistema fraudolento architettato per il reimpiego di denari illeciti (capo 96) ma, nello specifico caso in esame, anche alle operazioni di compravendita dell'immobile e, in particolare, al passaggio del capannone da I.N.T. a C.D.I. TECHNOLOGY, amministrata, formalmente, dallo stretto congiunto CURCIO Domenico. Immediatamente dopo la vendita formalmente fatta da

costui, quale amministratore di C.D.I. Technology, a FINECO Leasing, egli ha incassato, al pari di CURCIO Domenico, la somma di 4.900 euro, prima transitata sul conto della società venditrice intestata al parente.
Il pieno e sistematico coinvolgimento di CURCIO Giuseppe nelle operazioni fraudolente ideate dal GIGLIO (cfr. Cap. VIII capo 96 e ss.), la partecipazione attiva alla articolata trama di compravendite dell'immobile e, da ultimo, l'incasso, senza alcuna giustificazione causale, di quasi 5.000 euro, immediatamente dopo il pagamento del prezzo da parte della società di Leasing alla società formalmente amministrata dallo stretto congiunto che si è avvantaggiato, in quegli stessi giorni, dello stesso importo, anch'egli, senza apparente giustificazione, rende razionalmente non credibile che non sapesse di avere contribuito alla distrazione dei denari avvantaggiandosene direttamente ed in prima persona.

- RIILLO Pasquale: pur completamente estraneo alle vicende negoziali, egli ha prestato, in qualità di socio unitamente a GIGLIO, la sua società (CORE TECHNOLOGY) per incassare, senza causa alcuna, la somma di ben 100.000 euro. RIILLO, si ricordi, è coinvolto in molteplici attività economiche illecite orchestrate da GIGLIO; con lui ha dato nuova vita al sistema fraudolento di reimpiego di denari illeciti architettato, in origine, da PELAGGI Paolo per il rompiego dei denari delle cosche Arena e (poi) GRADE ARACRI (cfr. Cap. VIII capo 96 e ss); in questo sistema era inserita, a pieno titolo, la CORE TECHNOLOGY seppur in periodi temporali differenti. Ciò fornisce la misura e la prova di come RIILLO fosse costantemente coinvolto, attivamente, nelle operazioni illecite di GIGLIO, non esclusa quella in esame, non potendosi diversamente spiegare il versamento di una così ingente somma di denaro (ben 100.000 euro) essendone all'oscuro uno dei due soci. Ben più coerente e razionalmente credibile è che quei denari, siano transitati consapevolmente nella casse della CORE TECNOLOGY per essere destinati al successivo reimpiego illecito.

- CURCIO Maria: anch'essa non partecipa formalmente a nessuna delle attività negoziali relative all'immobile.
Il dato, tuttavia, va coordinato, innanzitutto, con la acclarata circostanza (vedi sopra) che CURCIO Maria, moglie di GIGLIO, è intestataria fittizia di ben tre società gestite dal marito con il quale condivideva la finalità illecita della condotta (cfr. capi 109ter, 111 e 111quater e, in particolare, le telefonate indicate ad ulteriore conferma della sua consapevolezza e della finalità della sua azione).
Essa, inoltre, è legata da uno stretto rapporto parentale con gli altri due attori della vicenda (CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe, padre) inseriti sistematicamente e consapevolmente nelle attività economiche illecite del marito. In altri termini, la sua figura si inserisce, ancora una volta, perfettamente nella strategia attuata da GIGLIO, volta ad utilizzare gli stretti congiunti quali formali – ma ben consapevoli intestatari degli schermi societari per potere svolgere, al sicuro, la sua attività illecita. D'altro lato, la somma incassata da CURCIO Maria sul suo conto personale è ingente (73.000 euro), circostanza che rende di per sé inverosimile che sia stata ricevuta nella completa inconsapevolezza della sua provenienza.
La circostanza che tale somma fosse destinata a ripianare un prestito da lei fatto in precedenza al padre, così come riferito da GIGLIO, conforta il convincimento della consapevolezza della

provenienza distrattiva da parte dell'imputata, atteso che il debito, fino a quel momento mai ripianato, ha finalmente trovato copertura grazie a denari che il padre e il marito (*dominus* della operazione) hanno ottenuto dalla operazione illecita attuata con il contributo materiale di entrambi, consentendo così alla donna e, dunque, alla famiglia GIGLIO, di rientrare nella disponibilità di quella importante somma di denaro.

Va dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo 104

Va invece esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. per CURCIO Giuseppe e CURCIO Maria in quanto rispetto a costoro, la accertata finalità distrattiva della condotta era diretta ad avvantaggiare, perlopiù, i membri della famiglia GIGLIO, come dimostrato dal ripianamento del debito contratto dal padre (CURCIO Giuseppe) nei confronti della figlia (CURCIO Maria), moglie di GIGLIO. Tale circostanza fa dubitare, rispetto a costoro, che la condotta sia stata ideata e realizzata allo scopo di favorire un accrescimento della ricchezza e della capacità operativa della associazione, rappresentando, questa, ipotesi solo eventuale e meramente conseguenziale. Non altrettanto può dirsi rispetto RILLO Pasquale che nel prestare la sua società per incassare la somma di 100.000 euro ha consapevolmente garantito a GIGLIO e a sé, per il tramite della CORE TECHNOLOGY, e comunque a titolo personale, un'ingente somma di denaro utilmente reimpiegabile in affari illeciti destinati a rafforzare, secondo sperimentate modalità fraudolente di cui si è reso protagonista in sinergia con GIGLIO, il consorzio criminale, la sua potenza economica e la sua capacità di infiltrazione nella economia.

7. CAPO 112

Intestazione fittizia di IMMOBILIARE TRE S.r.l.

Anche in ordine a questo capo di imputazione ha riferito il Maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016 alla quale si aggiungono gli accertamenti svolti dai periti contabili.

La società è stata costituita il 18.7.2006, ed iscritta alla Camera di Commercio il 26.7.2006. Dal 18.7.2006 amministratore della società era Gentile Domenico.

Sulla base di quanto emergente dalla visura della Camera di Commercio, la società IMMOBILIARE TRE s.r.l. è stata poi acquisita in toto da FLORO VITO Gianni, già in data 8.4.2011. Prima dell'8.4.2011 le quote societarie erano così suddivise:

- 20% a Caccia Salvatore;
- 40% a FLORO VITO Gianni
- 40% a Gentile Domenico.

L'8.4.2011 vi è stato quindi il passaggio totalitario delle quote in capo a FLORO VITO Gianni

Secondo quanto riferito dal Maresciallo De Acutis, "*Gli atti di indagine hanno fatto emergere che comunque la proprietà e la gestione effettivamente è di FLORO VITO Gianni e non di altri soggetti, e non sono emersi elementi da evidenziare condotte attive in capo a Gentile Domenico nella gestione della società. Non abbiamo rilevato una gestione della società.*" "

Queste le parole del testimone:

MAR. C. DE ACUTIS S. – Il 112.

P. – Va bene.

MAR. C. DE ACUTIS S. – Nel 112 parliamo dell'IMMOBILIARE TRE S.r.l. Questa società, come risulta, tra l'altro, dalla visura della Camera di Commercio, è stata acquisita in toto da FLORO VITO Gianni già l'8 aprile 2011. Gli atti di indagine hanno fatto emergere che comunque la proprietà e la gestione effettivamente è di FLORO VITO Gianni e non di altri soggetti, e non sono emersi elementi da evidenziare condotte attive in capo a Gentile Domenico nella gestione della società. Non abbiamo rilevato una gestione della società. Gentile Domenico a noi non risulta...

P. – Qui cos'abbiamo?

MAR. C. DE ACUTIS S. – Praticamente, noi abbiamo iniziato l'indagine dopo l'8 aprile 2011, che già era di proprietà di FLORO VITO.

P. – Quindi era di FLORO VITO, ma l'imputazione è a carico di Gentile Domenico...

MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì.

P. – ...che dovrebbe essere il prestanome.

MAR. C. DE ACUTIS S. – Praticamente, Gentile Domenico era l'ex socio di FLORO VITO Gianni. Prima dell'8/4/2011 la società era: 20% Caccia Salvatore, 40% FLORO VITO Gianni e 40% Gentile Domenico. Però poi c'è stato il passaggio di quote l'8 aprile del 2011, tutte a favore di FLORO VITO Gianni.

P. – Dopodiché?

MAR. C. DE ACUTIS S. – Dopodiché Gentile Domenico... noi non abbiamo elementi di indagine per dire che...

P. – Ma FLORO VITO Gianni se la intesta lui?

MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì, sì, FLORO VITO Gianni, questa società, la gestisce, i conti correnti, le...

P. – E allora, il signor Gentile Domenico, di cosa lo accusiamo?

MAR. C. DE ACUTIS S. – Era un ex socio. Non...

P. – Quindi per la fase precedente al momento in cui la acquisisce formalmente FLORO VITO Gianni?

MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì, almeno dalle nostre indagini...

P. – Allora, l'accusa qua dice: "Con più azioni esecutive del medesimo"... ... "prestanome di FLORO VITO Gianni, si rendeva fittiziamente intestatario delle quote societarie della IMMOBILIARE TRE"... ... "dal 2 agosto 2011".

MAR. C. DE ACUTIS S. – Non abbiamo atti...

P. – Va bene, su questo non c'è niente. 113.

7.1.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio

All'udienza del 30.11.2017 il collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, dopo avere delineato, in termini generali, la figura di GENTILE Domenico nell'ambito del contesto associativo e, nel dettaglio, in relazione al capo di imputazione 48, ha riferito del ruolo dello stesso GENTILE nella gestione della società Immobiliare Tre specificando che egli era socio e che operava al suo interno al pari di FLORO VITO Gianni:

PRESIDENTE – Ed è persona offesa nell'estorsione. Possiamo dire qualcosa sull'intestazione fittizia? Chiedergli? 141? 112.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei conosce, Muto, la Immobiliare Tre S.r.l.?
Per la verità ce ne aveva accennato... L'Immobiliare Tre S.r.l...
IMPUTATO MUTO S. – Io non mi ricordo io delle aziende, i nomi delle aziende, però per farvi capire che lui sapeva benissimo il... io lo dico il giochino, come funzionava, nel senso che lui era informato, conosceva bene i soggetti e sapeva che... chi erano, insomma, appartenenti alla 'Ndrangheta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma lei sa se ha mai fatto società o affari o affari di quelli che lei ci ha segnalato con FLORO VITO Gianni?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì sì, loro..., infatti lui .. perché faceva queste società? Perché si reimpiegavano i capitali perché lui, se non sbaglio, era proprietario di un terreno, ecco, per far sì che si portavano avanti gli affari, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, dica lei, per me è a posto così.
PRESIDENTE – Lì si parla di intestazione fittizia, in questo capo d'imputazione, quindi dobbiamo capire se sa qualcosa, se era socio effettivo o socio finto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa se nel rapporto con FLORO VITO Gianni e nel..., diciamo, nella creazione di queste società Gentile desse la disponibilità a fare la testa di legno o no oppure era socio reale?
IMPUTATO MUTO S. – No, era socio perché lui sapeva il meccanismo ed era partecipe.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E questa...
IMPUTATO MUTO S. – Per cui a pieno merito, come gli altri, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Come consapevolezza, ma metteva fuori i soldi, faceva l'attività oppure dava il nome?
IMPUTATO MUTO S. – Questo non lo so.
DIFESA, AVV. VENIER – C'è opposizione, ha già detto che era socio, che è una testa di legno.
PRESIDENTE Un attimo, Avvocato. Allora, no no, l'opposizione è respinta, socio..., appunto, si tratta di capire che tipo di socio è.
IMPUTATO MUTO S. – Io non so se ha messo soldi, questo non lo so, so che lui sa come funziona, perché le facevano le società e dove dovevano andare a parere lo sapeva, ecco, le fatture false che si facevano lo sapeva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per me è a posto, il Presidente... Prego.
PRESIDENTE – Va bene, può andare avanti.

Analoghe dichiarazioni ha reso VALERIO Antonio che, in sede di riconoscimento fotografico, ha riferito *in merito a* Domenico GENTILE, definendolo soggetto vicino ai RIILLO che si occupava di truffe alle banche. In passato si era trasferito in Romania ma era poi tornato in Italia occupandosi di falsa fatturazione. GENTILE, a dire del VALERIO, non era titolare di nessuna società ma, ciò nonostante riusciva comunque a svolgere molte attività grazie anche all'appoggio dello zio. Ha infine riferito che il GENTILE è soggetto intraneo alla consorteria e che lo stesso era socio di FLORO VITO Gianni
PRESIDENTE – Senta, lei sa se questo Gentile...

IMPUTATO VALERIO – Entra nella consorteria, signor Presidente.
PRESIDENTE – Entra nella consorteria. Che rapporti ha con Florovito Gianni, l'Immobiliare Tre?
IMPUTATO VALERIO – Erano soci. Furono soci in una società di costruzione.
PRESIDENTE – Fu un socio effettivo o un socio apparente, un prestanome?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, facevano l'uno e l'altro. Finché la costruzione andava bene, il lavoro andava avanti, quando poi le costruzioni non andavano bene, è chiaro che...
PRESIDENTE – La società Immobiliare Tre S.r.l. di chi era, effettivamente?
IMPUTATO VALERIO – Sia di Gianni che... penso che lui, quando la usava Gianni, per la falsa fatturazione, lui non c'era già più. Credo. Adesso, precisamente...
PRESIDENTE – Non lo so, va bene.
IMPUTATO VALERIO – Presidente, io le compagini sociali non le conosco precise, se non ci ho avuto a che fare direttamente e concretamente. Non mi pronuncio, però so che lui era socio di questa società. E lo sosteneva pure Gianni, che erano soci di Gentile e che avevano questa società insieme. Se nel periodo delle fatture fossero insieme, o ancora risultava, io questo non glielo so dire, se gli dava percentuali.

7.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove acquisite ritiene il Tribunale di dovere mandare assolto GENTILE Domenico dal reato a lui ascritto.

Va innanzitutto precisato che nel corso del dibattimento, e dopo il deposito degli esiti della perizia, il Pubblico Ministero ha modificato il capo di imputazione correggendo il *tempus commissi delicti* con l'indicazione dell'8.4.2011 quale termine finale in cui si sarebbe tenuta la condotta e non quello iniziale, posto che da quel momento FLORO VITO Gianni è certamente il reale, e formale, *dominus* della società.

Anche rispetto a tale diversa contestazione, tuttavia, il compendio probatorio non ha fornito prova della colpevolezza dell'imputato, posto che dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori GENTILE Domenico risulta *dominus* effettivo, insieme a FLORO VITO Gianni, della società Immobiliare Tre che utilizzava al pari del socio per svolgimento di attività illecita.

Il periodo successivo all'8.4.2011, non solo è fuori dalla contestazione, ma è caratterizzato, come emerso dalla perizia, da una partecipazione del tutto minoritaria nella società (5%) compatibile con una "non curanza".

Per le ragioni esposte va dunque pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

8. CAPI 113-114

Si trattano ora i capi di imputazione aventi ad oggetto le asserite intestazioni fittizie di quote societarie che FLORO VITO Gianni avrebbe effettuato in favore di familiari o di altri soggetti compiacenti pur restandone il reale titolare.

La logica è la stessa di quella sottesa alle fittizie intestazioni accertate al paragrafo che precede in relazione alle società di GIGLIO Giuseppe (cfr. capi 108 e ss).

Per questo, analogamente a quanto fatto rispetto a quei capi di imputazione, si procede anche in questo caso ad una analisi dei singoli capi di accusa, senza tuttavia perdere di vista una prospettiva globale degli stessi, maggiormente idonea disvelare la strategia sottesa alle singole condotte, aderente, come si vedrà, alle dinamiche operative e alle finalità del sodalizio.

8.1. CAPO 113

Intestazione fittizia di TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l.

All'udienza del 20.7.2016, il Maresciallo De Acutis ha dichiarato che, sulla base degli esiti della attività di indagine svolta, era stato ipotizzato che la società TECNOTRASPORTI MECCANICA s.r.l., sebbene formalmente nella disponibilità di SCORDO Giuseppe era, in realtà, gestita da FLORO VITO Gianni e da questi utilizzata anche per effettuare fatturazioni per operazioni inesistenti nei confronti di terze società, quali, ad esempio quelle appartenenti al gruppo FERRARINI s.p.a. o la LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s.

Nella gestione della società, ha spiegato il teste, FLORO VITO era coadiuvato da Gherardi Monica, dipendente di Gangi Giovanni. Ad esempio, nel corso delle conversazioni intercettate, il FLORO VITO si rivolgeva proprio alla Gherardi per sapere se sono arrivati i bonifici, per poter girare soldi sulle sue società dai conti della TECNOTRASPORTI MECCANICA s.r.l. Il 30.8.2012, ad esempio. (prog. 175, RIT 289/12) un'impiegata di una società, la PRC S.a.s. di Genova, domandava a FLORO VITO se stesse parlando con SCORDO Giuseppe e FLORO VITO, sostituendosi a quello, rispondeva affermativamente dicendo di essere SCORDO Giuseppe. Il 10.10.2012 venivano intercettate due conversazioni tra FLORO VITO Gianni e la dipendente Gherardi Monica (prog. 12744 e 12746, RIT 214/12), durante le quali il primo chiedeva alla donna se era arrivato "qualcosa" sui conti della TECNOTRASPORTI MECCANICA e quest'ultima dopo avere controllato, richiamava FLORO VITO dicendogli che non erano arrivati bonifici, ma che sulla casella di posta elettronica vi era l'e-mail con la quale la FERRARINI s.p.a. avvisava di aver eseguito un bonifico dell'importo di 14.302,20 euro (prog. 12744: *G.= Giuseppe FLORO VITO, Gianni M.– Monica M. Pronto? G. Ciao, Monica! Giuseppe! M. Ciao, Giuseppe! G. Ciao! M. Allora, io .. eh .. ho controllato ma purtroppo quel bonifico che aspettavo non mi è ancora arrivato! G. Mm! M. Può essere che mi arrivi pomeriggio, perché me l'hanno fatto ieri! G. Io ti chiamavo se potevi guardare sulla Tecno Trasporti, Monica .. M. Sì! G Se è arrivato qualcosa! M. Sì! Sì! Volentieri! Vuoi che ci guardo in diretta o ti richiamo? Si sovrappongono le voci M. Ti richiamo, dai! G. Eh, vole.. eh, guarda se è arrivata anche un'e-mail lì sopra, Monica! M. Su .. sulla mail di Tecno Trasporti! Okay! Dai, guardo sulle cose .. G. Ti richiamo io? M. E ti chiamo! Va boh, uguale .. poi io .. ci risentiamo tra cinque minuti, dai! G. Va bene! Ok! M. Ciao!"*, prog. 12746. *"G.= Giuseppe FLORO VITO, Gianni M.= Monica G. Pronto? M. Eh .. Giuseppe? G. Sì, ciao! M. Ciao! Allora .. eh .. in banca non c'è niente, in arrivo .. G. Eh! M. Però nelle mail ho trovato una mail di Ferrarini .. eh .. G. Sì! M. Dove dicono di avere*

eseguito, c'è anche la contabile .. eh .. .. del bonifico .. di avere eseguito un bonifico di 14.302,20.. G. Ah! Ho capito! M. Ancora io non lo vedo, però! G. E niente! Dopo casomai .. passo io! M. O pomeriggio o domani, potrebbe arrivare .. G. Eh! M. Anche pomeriggio! G. Se gli dai un'occhiata nel pomeriggio! M. Sì! Beh, ok! G. Dai, più tardi ti richiamo io! M. D'accordo, dai! G. Ok .. va bene! M. Ciao, ciao, ciao!"

Ancora, sempre a titolo esemplificativo, in data 24.10.2012 (prog. 2499 RIT 289/12) BELFIORE Carmine comunicava a FLORO VITO Gianni che si era già recato sul cantiere dal compare Antonio, e FLORO VITO Gianni gli rispondeva che anche lui doveva passare per prendere delle ricevute. Dopo cinque minuti (prog. 13885, RIT 214/12) FLORO VITO Gianni contattava un'utenza intestata a Lombardo Antonio, socio accomandante della LOMBARDO COSTRUZIONI S.a.s., chiedendogli se era ancora sul cantiere e dicendogli che sarebbe arrivato entro venti minuti. Il giorno dopo (prog. 2555, RIT 289/12) FLORO VITO Gianni comunicava a Lombardo Maurizio, socio accomandatario della LOMBARDO COSTRUZIONI, l'iban per inviare un bonifico. La certezza deriva, secondo l'accusa, dalla conversazione n. 2706 RIT 289/12, intercorsa tra FLORO VITO Gianni e Gherardi Monica, nel corso della quale l'impiegata diceva che erano arrivati i 12.896 euro dalla LOMBARDO COSTRUZIONI. FLORO VITO Gianni le diceva di girare tutta la provvista sui conti della TRASMOTER, specificando di lasciare sul conto solo 300 euro per pagare l'affitto. Gli accertamenti bancari effettuati dagli inquirenti confermavano che la LOMBARDO COSTRUZIONI aveva eseguito effettivamente un bonifico di 12.896 sui conti correnti della TECNOTRASPORTI MECCANICA e che la somma era stata girata su un conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE. Successivamente, dall'IMMOBILIARE TRE erano stati girati su un conto corrente della ARGON di BELFIORE Carmine, che aveva provveduto a monetizzare la provvista. Oltre alle conversazioni citate il Maresciallo De Acutis ne ha citate altre ritenute rilevanti in chiave d'accusa: prog nn. 6665, 1601, 6746 RIT 214/12; prog. nn. 925, 1562, 1572, 2156, 2164, 2258, 2503, 2551, 2552, 2554 e 2850 RIT 289/12; 424 RIT 3201/12, prog. nn 1845 RIT 3202/12; prog. nn. 657 e 1061 RIT 3203/12.

A titolo meramente esemplificativo, in data 14.8.2012 FLORO VITO Gianni chiedeva alla Gherardi di girargli la somma di Euro 6.050 sull'IBAN che avrebbe inviato a breve: (prog. 7968 RIT 412/12"G.= *Giuseppe FLORO VITO, Gianni M.= Monica .., G. Pronto .. M. Giuseppe? G. Si Monica .. M. E0 arrivato eh .. 6.050 .. G. Si .. ti mando un messaggio e me lo giri? M. Si, mandami l'Iban e l'intestazione .. e te lo giro subito .. G. Ok .. grazie .. M. Grazie a te .. ciao, ciao!" ;)*

A seguito di tale conversazione, FLORO VITO Gianni inviava un messaggio (prog. 7972 RIT 412/12) contenente l'IBAN della TRASMOTER SRL (IT82h0760111500001005722077).

Rispetto a tale conversazione, i periti contabili, analizzando gli estratti conto societari della TECNO TRASPORTI MECCANICA SRL e della TRASMOTER SRL, hanno riscontrato in effetti le seguenti movimentazioni bancarie:

- in data 13/08/2012 accredito di Euro 6.050 sul conto nr. 3247 acceso presso Banca Popolare di Lodi ed intestato alla Tecno Trasporti Meccanica Srl derivante da un bonifico bancario effettuato dalla Puli-Sgros Snc;

in data 14/08/2012 addebito di Euro 6.050 sul conto nr. 3247 acceso presso Banca Popolare di Lodi ed intestato alla Tecno Trasporti Meccanica Srl derivante da un bonifico bancario effettuato sul conto posta nr. 1005722077 intestato alla Trasmoter Srl.

8.1.1. La testimonianza di Gherardi Monica e di Gangi Giovanni

Relativamente al reale intestatario della TECNO TRASPORTI MECCANICA S.r.l., Monica Gherardi – responsabile amministrativa delle società di Gangi Giovanni (cfr. capo 106) – pur avendo inizialmente affermato che la TECNOTRASPORTI era riconducibile al proprio datore di lavoro, Gangi Giovanni, ha poi specificato che quando si trattava di fare fatture con quella società era solo FLORO VTO Gianni a darle le direttive:

"P. M. – La TECNOTRASPORTI MECCANICA Srl le dice qualcosa? DICH. GHERARDI M. – Si. Era sempre un'azienda per la quale eseguivo dei movimenti e delle fatture. Quindi la ricordo. P. M. – Ma la ricorda dentro il discorso che stiamo facendo adesso, quindi FLORO VITO, oppure...? DICH. GHERARDI M. – Era un'azienda riconducibile, secondo me, in qualche modo al Gangi, perché era lui che mi diceva di fare delle fatture o dei bonifici, che partivano dalla TECNOTRASPORTI in questo caso. Non facevo dei bonifici a favore della TECNOTRASPORTI. Però per poco tempo, è stata una cosa breve, ci ho avuto a che fare poco. P. M. – A verbale citò (come oggi) che la TECNOTRASPORTI l'aveva costituita Gangi. A pagina 4 precisa, a domanda dei finanzieri: "Per la TECNOTRASPORTI MECCANICA Srl voglio precisare che era FLORO VITO Gianni che mi chiedeva di fare operazioni bancarie, ma che Gangi in questo caso era estraneo, e che non so se e come avvenivano eventuali restituzioni di contante con i soggetti". Quindi anche allora disse che la società era formalmente di Gangi, però allora disse che le indicazioni... DICH. GHERARDI M. – ...che veniva gestiva da... Adesso non ricordavo questo dettaglio. PRESIDENTE P. – "La gestiva"...? DICH. GHERARDI M. – Da quello che mi ha letto, mi dava le indicazioni FLORO VITO e non Gangi, ecco. Adesso io non ricordo nel dettaglio."

All'udienza del 7.9.2016, Gangi Giovenni ha affermato di conoscere SCORDO Giuseppe e di averlo presentato a FLORO VITO Gianni perché aveva bisogno di lavorare e sapeva che FLORO VITO cercava una persona "da assumere"

8.1.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Nel complessivo quadro probatorio assunto trovano un posto di rilevo anche le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe che, nel descrivere il giro della falsa fatturazione attuato con altri sodali, ha indicato nei conti delle società IMMOBILIARE TRE, RE.COM e TECNOTRASPORTI i conti di FLORO VITO Gianni (cfr udienza 11.11.2016): *"DICH. GIGLIO G. – Io giravo il bonifico o sulla B&V, che sarebbe una società di BLASCO e VALERIO, o sull'ANPA COSTRUZIONI, che è una società intestata al figlio di BLASCO, se non ricordo male, e la maggior parte delle volte giravano anche sul conto di FLORO VITO Gianni, che sarebbero la IMMOBILIARE TRE, la RE COM., la TECNOTRASPORTI. Ha diverse società anche lui."*

8.1.3. L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni

In merito alla contestazione in esame, FLORO VITO Gianni, nel corso del suo esame, al quale si è sottoposto all'udienza del 22.6.2017, ha ammesso che la TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. era stata costituita congiuntamente da lui e da Gangi Giovanni, un

compaesano di SCORDO Giuseppe, tant'è che all'atto della perquisizione le chiavi furono rinvenute nella disponibilità del Gangi.:
"SIG. FLORO VITO G. – La TECNOTRASPORTI, a marzo 2012, l'abbiamo costituita io e Gangi. SCORDO Giuseppe non è del mio paese, è del suo paese, di Catania. Nelle intercettazioni, quando Monica Gherardi mi dice: Io faccio la 7 e tu fai la 8 – la usano anche loro: Io, quando chiudo i rapporti con Gangi a inizio dicembre, la TECNOTRASPORTI rimane a lui. E il primo gennaio 2013 la intesta a Impellizzeri Mario e a un altro soggetto. Quando è venuta la Guardia di Finanza, che mi ha fatto la perquisizione e poi mi ha portato a Parma nell'ufficio della TECNOTRASPORTI e poi siamo andati nell'ufficio di Gangi, le chiavi, le hanno prese nell'ufficio di Gangi, non le hanno trovate in mio possesso, Presidente."
"AVV. DIF. VEZZADINI – Parliamo del capo 113. Chi è che ha costituito la società TECNOTRASPORTI MECCANICA Srl?
SIG. FLORO VITO G. – La società TECNOTRASPORTI è stata costituita da me e Gangi.
AVV. DIF. VEZZADINI – E SCORDO Giuseppe chi era?
SIG. FLORO VITO G. – SCORDO Giuseppe è un paesano di Gangi, dove lo stesso Gangi l'ha portato. Secondo me, dalla carta di credito di Gangi ci sono anche i biglietti aerei che... perché questo qua era residente a Catania e da Catania gli faceva i biglietti aerei Monica Gherardi con la carta di credito di Gangi Giovanni."

Va segnalato che i periti contabili non hanno riscontrato quanto dichiarato da FLORO VITO Gianni in sede di esame analizzando gli estratti conti relativi alle carte di credito intestate a Gangi Giovanni né hanno individuato nulla che possa comprovare l'intestazione della società in oggetto a Impellizzeri Mario.
Hanno invece accertato l'incapacità reddituale di SCORDO Giuseppe al momento dell'acquisto delle quote.

8.2. CAPO 114

Intestazione fittizia della PARIS S.r.l.

Anche in ordine al capo di imputazione ha riferito il Maresciallo De Acutis, mettendo in luce, innanzitutto, i rapporti di parentela tra i coimputati chiarendo che all'epoca dei fatti PIERON Anna era la moglie del FLORO VITO Gianni, mentre FLORO VITO Giuseppina è la sorella di Gianni: *"MAR. C. DE ACUTIS S. – Il 114 riguarda la società PARIS Srl. La società in realtà è un centro estetico di fatto di proprietà di FLORO VITO Gianni. Come si rileva dalla visura della Camera di Commercio, i soci fondatori di questa società sono la moglie (all'epoca dei fatti) Pieron Anna per il 51% e la sorella di FLORO VITO, FLORO VITO Giuseppina, per il 49%. Dalla data della sua costituzione (parliamo dell'1 aprile 2012) il centro estetico è stato rappresentato da Pieron Anna. Successivamente, fino a data odierna, il centro estetico è stato rappresentato da FLORO VITO Giuseppina. Pieron Anna, moglie di FLORO VITO, di fatto è colei che lavora proprio nel centro estetico, cioè è una che ci lavora, ma la gestione finanziaria, aziendale è in mano al marito, a FLORO VITO Gianni...".*
Il teste ha poi dichiarato che PIERON Anna, di fatto, lavorava nel centro estetico mentre il FLORO VITO Gianni gestiva le finanze provenienti dall'attività. A dimostrazione di ciò vi

sarebbero alcune conversazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe il diretto interesse esercitato da **FLORO VITO Gianni** nella gestione finanziaria della società PARIS Srl.

A titolo esemplificativo vi sarebbe la conversazione intercorsa in data 6.6.2012 tra **FLORO** VITO e la moglie Anna:
F.= Gianni FLORO VITO
A.= Anna Pieron
A. Sì .. F. Hallo', pronto! A Ci sono! F. Ci sei? Allora, cosa fai? A. Eh, sono in negozio .. F. Stai lavorando? A. Sì, sto aspettando una cliente .. F. Ma ieri avete lavorato? A. Sì .. F. Ma hai fatto tanti soldi? A. Mm .. no, mi sono presa 190 € e messi in banca! F. Solo quelli c'erano ieri? A. Eh, tutti te li porto stasera, non ho speso niente .. F. Capito ..
A. Sì, sono quelli .. ieri ho visto .. che ha fatto ieri . no, sono 284 .. allora si vede cha ha fatto la carta .. io oggi ho fatto .. no, oggi 5 o 6? F Oggi sei .. A. Sei, allora di cinque sono .. 70 .. 110 .. e quello di oggi più .. acqua .. io oggi ho fatto .. 1, 2 .. sono 95 € .. 95 e di oggi, di carta .. e 110 di ieri. F. Per il resto tutto a posto? A. Ma sì .. tutto a posto .. F. Domani all'una andiamo via? All'una? Ci vediamo a Reggio? A Sì .. F. Va bene, ci sentiamo più tardi allora ..
A. Ok .. F. Ciao! A. Ciao, ciao!

Dello stesso tenore anche la telefonata registrata al prog. n. 1234 RIT 214/201 del 7.6.2012
F.= Gianni FLORO VITO
A.= Anna Pieron
A. Pronto! F. Anna .. mi fai un favore intanto che mi aspetti? A. Mm .. F. Puoi passare dalla Banca Monte Parma .. prendi un blocchetto di assegni della Paris? A. Mm .. F. Che li ho finito e devo fare una assegno alla Daniela, che mi ha detto che aspetta il pomeriggio .. A. Ma eh .. lì .. vicino al bar Silvano? F. Sì, quello attaccato al bar Silvano .. A. Ok .. F. Della Paris, eh!
A. Sì .. F. Ok, ciao! A. Ciao! F. Ciao!

In aggiunta il Maresciallo De Acutis, nella medesima udienza, ha spiegato che il centro estetico veniva utilizzato dal FLORO VITO per fornire delle prestazioni gratuite alla Direttrice di Poste Imprese di Reggio Emilia, Medici Loretta, in cambio di cortesie ricevute.
"MAR. C. DE ACUTIS S.: Questo centro estetico è stato utilizzato da FLORO VITO Gianni anche per fornire delle prestazioni gratuite, quindi delle regalie, alla direttrice di Poste Imprese di Reggio Emilia, perché gli uffici postali sono stati utilizzati da FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine, Vulcano Mario per prelevare denaro contante, come abbiamo visto pure quando si trattava dei vari episodi dell'usura. Abbiamo constatato, dai conti correnti, che dal mese di maggio al mese di dicembre del 2012 FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine hanno prenotato e prelevato più di un milione e mezzo di euro di denaro contante presso gli uffici postali... ""P. – Volevo dirle: certamente quelli che lei ha indicato sono elementi che lei ha indicato per dire".

In tal senso deporrebbe una serie di conversazioni telefoniche intercettate, le quali dimostrerebbero, in tesi d'accusa, che Medici Loretta aveva effettivamente fruito di

prestazioni presso il centro estetico della PARIS S.r.l. gratuitamente. Il 18.9.2012 (prog. 11376 RIT 214/12) FLORO VITO Gianni chiama la moglie Pieron Anna dicendole che deve regalare "un pacchetto di radio frequenza" alla direttrice, ordinandole di preparare una busta con quattro, cinque, sei sedute. La conversazione successiva chiariva che la direttrice era proprio la Medici. Infatti PIERON Anna domandava al marito il nome della donna alla quale doveva preparare il regalo, e FLORO VITO rispondeva che si chiamava Loretta, preoccupandosi affinché indicasse "signora Loretta" non conoscendone il cognome (prog. 11377, RIT 214/12). In data 4.10.2012 (prog. 1654, RIT 289/12) FLORO VITO Gianni domandava alla moglie se la direttrice era andata al centro estetico e la PIERON rispondeva affermativamente. Il giorno successivo, alle 09:26 (prog 12524 RIT 214/12) la direttrice Medici Loretta, tra le altre cose, ringraziava FLORO VITO Gianni per la seduta fruita presso il centro estetico della PARIS.

8.2.1. La testimonianza di Medici Loretta

All' udienza del 7.9.2016, veniva sentita Medici Loretta, direttrice di Poste Imprese di Reggio Emilia che, tra le altre cose (cfr. capo 107) confermava la riconducibilità dell'attività della PARIS S.r.l. a FLORO VITO Gianni, pur affermando che detta società era intestata alla moglie dell'imputato:

"P. M. – Senta, la IMMOBILIARE TRE Srl è una società che le dice qualcosa?

DICH. MEDICI L. – Sì, mi ricordo vagamente il nome. Tenga presente che io sono due anni che sono a casa. Però sì, me lo ricordo.

P. M. – Può essere una delle...

DICH. MEDICI L. – Come nominativo.

P. M. – Ovviamente, io le chiedo se è una società che operava con il suo ufficio ed era ricollegabile a FLORO VITO. Lei prima ha detto che aveva due società: una società edile e una...

DICH. MEDICI L. – Una era la PARIS, che era il negozio che aveva, e l'altra, onestamente, non mi ricordo il nome della società.

P. M. – Il negozio...? Ha detto prima il centro estetico?

DICH. MEDICI L. – Sì."

"Il Presidente dà la parola all'Avvocato Pancari.

DIFESA (Avv. Pancari)

AVV. DIF. PANCARI – Avvocato Pancari, difensore di FLORO VITO Gianni. Mi volevo riallacciare all'ultima domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero. Questo centro estetico, lei ha detto che aveva il conto corrente presso il suo ufficio, giusto?

DICH. MEDICI L. – Sì.

AVV. DIF. PANCARI – A chi era intestato esattamente?

DICH. MEDICI L. – Il nome del centro estetico era PARIS; però, se ricordo, era intestato alla compagna di Gianni. Però, onestamente, non potrei metterci la mano sul fuoco. Mi ricordo il nome: era la PARIS.

AVV. DIF. PANCARI – Stava dicendo, scusi? La compagna...?

DICH. MEDICI L. – ...di FLORO VITO Gianni. Era sua, praticamente.

AVV. DIF. PANCARI – Ricorda se era una ragazza italiana o straniera?

DICH. MEDICI L. – No, era straniera.

AVV. DIF. PANCARI Era straniera
DICH. MEDICI L. – Sì.
AVV. DIF. PANCARI – Le chiedo anche questo: lei è stata mai indagata per questi fatti?
DICH. MEDICI L. – No, assolutamente.
AVV DIF. PANCARI – Conosce il signor Giglio Giuseppe?
DICH. MEDICI L. – Assolutamente no.
L'Avvocato Pancari non ha altre domande da rivolgere alla testimone.

La testimone ha quindi ammesso di avere usufruito gratuitamente dei trattamenti estetici del centro di bellezza riconducibile a FLORO VITO Gianni.
P. M. – Lei ha parlato di quell'altra società riconducibile a Floro Vito: era un centro che lei frequentava, quello? DICH. MEDICI L. – Ero andata lì per fare una serie di trattamenti. Visto che, fra l'altro, aveva sottoscritto con noi un'assicurazione sul negozio, infortuni, danni, eccetera, eccetera, dovevo fare un trattamento e ho detto: se devo andare da uno a caso, vado in quello. E quindi dopo sono andata al centro a fare questo trattamento. P. M. – Ha pagato? DICH. MEDICI L. – No. Al momento di pagare, alla fine, mi è stato detto che dovevo considerarlo un omaggio. Assolutamente, io non ho pagato nulla.
Tuttavia, nel corso dell'intero processo e delle udienze in cui sono stati escussi i singoli testimoni sopra citati (cfr. udienze 19-24-26-31 gennaio 2017) è stato prodotto un numero rilevantissimo di documenti che a quelle testimonianze fanno da corredo. Si tratta di una corposa mole di dati contabili, fiscali, commerciali, negoziali tutti oggetto della analisi degli inquirenti, dell'amministratore giudiziario e dei periti contabili. A questi si aggiungono i provvedimenti dell'Autorità amministrative, (interdittive) dell'autorità giudiziaria (sequestri preventivi e di prevenzione, sentenze Pandora, Scacco Matto...) e le relazioni dell'Amministratore giudiziario. Ad essi, nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico.

Prima di procedere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati occorre precisare, per completezza, che alle prove orali sopra indicate si aggiungono tutte le prove documentali che a quelle testimonianze fanno da corredo ed oggetto delle analisi degli inquirenti, dei difensori e dei periti contabili. Ad esse, nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico.

8.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Queste, dunque, le prove acquisite in dibattimento relative ai singoli capi di imputazione.
Nessun dubbio, sotto il profilo della materialità del reato, che esse dimostrino come le società TECNOTRASPORTI MECCANICA s.r.l. e PARIS s.r.l. siano oggetto di fittizia intestazione da parte del suo reale *dominus*, FLORO VIO Gianni.
Ed invero: quanto alla prima, le conversazioni telefoniche riportate e le altre indicate - così come correttamente lette dalla accusa - le conformi dichiarazioni rese da Gherardi Monica Gangi Giovanni e dal collaboratore GIGLIO Giuseppe, nonché l'analisi degli estratti conto societari effettuati dai periti contabili dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che

FLORO VITO Gianni avesse la gestione diretta della società, pur essendo la stessa formalmente intestata a SCORDO Giuseppe che, peraltro, era privo di adeguata capacità reddituale al momento dell'acquisto. Il possibile, limitato, coinvolgimento di Gangi come affermato dall'imputato in sede di esame non muta la sostanza dell'accertamento, posto che da questo discenderebbe, al massimo, la responsabilità concorsuale di Gangi, ma non certo l'estraneità ai fatti di FLORO VITO Gianni.

Quanto alla PARIS s.r.l. le telefonate intercorse con la ex moglie PIERON Anna, ed il continuo interesse manifestato da FLORO VITO Gianni per la gestione del centro estetico e, soprattutto, per gli incassi (che la PIERON dice che gli avrebbe portato la sera), dimostrano come egli fosse il reale titolare della gestione dell'attività commerciale, così come peraltro testimoniato dalle dichiarazioni della direttrice dell'ufficio postale Medici Loretta che, ben conoscendo la situazione commerciale ed economica di FLORO VITO, ha indicato nella persona di quest'ultimo il reale titolare del centro estetico e di un'altra società. Come si vedrà affrontando il capo 107, infatti, Medici Loretta, aveva instaurato con FLORO VITO un rapporto quotidiano di carattere lavorativo, sfociato nei favori personali (trattamenti estetici gratuiti) che l'imputato le concedeva presso il suo centro estetico per garantire a sé o altri (in specie a BELFIORE Carmine) la possibilità di prelevare quotidianamente ingentissime somme di denaro presso lo sportello postale in spregio alla normativa antiriciclaggio. Ciò fonda la prova della conoscenza, professionale e personale, della Medici in ordine alle reali attività di FLORO VITO. A tale proposito, oltre al capo di imputazione 107 il richiamo va anche al capo 115, in relazione ai prelievi effettuati da BELFIOORE Carmine con la carta Postamat.
Lo stesso collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, del resto, ha affermato che oltre alla RE.COM., alla IMMOBILIARE Tre e alla TECNOTRASPORTI, FLORO VITO Gianni aveva anche altre società

Acclarata la materialità della condotta contestata in ordine a tutti e due i capi di imputazione è possibile scendere ora al vaglio relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Anche in questo caso, la valutazione globale delle condotte, ed il loro inserimento nel contesto dell'intero processo e delle condotte altrove accertate soccorre a dimostrare l'effettiva finalità perseguita dagli imputati, in specie FLORO VITO Gianni.
Anche qui vanno richiamati i principi generali descritti in apertura, ricordando che, secondo un orientamento, acclarata la finalità tipica perseguita da chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Nulla quaestio con riferimento a FLORO VITO Gianni.
In relazione a costui, la prova del dolo specifico discende dallo stesso accertamento del suo ruolo all'interno del sodalizio quale soggetto organico alla stesso, dedito alla attività usuraria e, soprattutto, alla falsa fatturazione e monetizzazione, a chiusura dei passaggi illeciti, del denaro.
Nell'ambito di questa attività gli schermi societari erano strumentali alla attività di falsa fatturazione grazie alla quale generare ricchezza illecita da reimpiegare, in una spirale

potenzialmente senza fine, in nuove fatturazioni per operazioni inesistenti o in altri reati fine come quelli accertati al capo 106. Emblematico di questa strategia criminale è l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per reati di cui ai capi 106, 107 e 92 ai quali si fa rinvio.

Quanto a PIERON Anna va innanzitutto detto che essa, al momento della consumazione dei delitti, era la moglie di FLORO VITO Gianni. In tale sua veste ha consentito ed ha partecipato attivamente - come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche – all'utilizzo del centro estetico non solo per garantire denari utili al reinvestimento (cfr. intercettazioni in cui FLORO VITO si interessa degli incassi che la PIERON gli rendiconta puntualmente dicendo che glieli avrebbe portati la sera), ma anche per garantire la possibilità di continuare ad avvalersi della compiacenza della direttrice dell'ufficio postale Medici Loretta, grazie ad un trattamento privilegiato all'interno del centro estetico. Tale circostanza è di per sé significativa di una consapevolezza della finalità illecita tipica, non essendo verosimile pensare che un soggetto così vicino al reale titolare del bene (la moglie, titolare apparente della attività commerciale) si presti sistematicamente a permettere, senza plausibile ragione, trattamenti privilegiati di una cliente – di cui conosceva il ruolo di direttrice (postale), essendo così definita nelle conversazioni telefoniche - senza conoscerne o rappresentarsene la finalità. Per queste ragioni, non solo deve escludersi che essa fosse totalmente inconsapevole della finalità perseguita dal marito, ma deve anzi affermarsi che essa la condividesse pienamente in vista di un vantaggio personale, rappresentato dall'arricchimento illecito del marito e, di riflesso, suo.
Il contenuto delle intercettazioni telefoniche laddove mette in luce il suo coinvolgimento nella gestione degli incassi, puntualmente rendicontati e che avrebbe portato la sera al marito - è tranciante in questo senso, dimostrando la condivisione della finalità illecita perseguita per il tramite della intestazione fittizia. Anche per PIERON Anna, inoltre, valgono le considerazioni generali che si faranno a breve trattando la posizione di SCORDO Giuseppe.

Identiche considerazioni valgono per FLORO VITO Giuseppina, dovendosi escludere in radice che essa, legata da così stretto legame familiare e titolare apparente, addirittura del 49% delle quote societarie, avesse agito nella totale inconsapevolezza del fine perseguito dal fratello e per mero spirito di liberalità, essendo, piuttosto, razionalmente credibile che abbia agito per il proprio lucro personale, avvantaggiandosi economicamente della illecita attività del congiunto al pari dell'altra coimputata e moglie del fratello.
Ancora una volta gli stretti congiunti sono insomma individuati - in una logica aderente alla caratterizzazione strettamente familistica della 'ndrangheta e costantemente emersa nel corso del processo – come i primi soggetti cui intestare beni in modo da mantenere il proprio patrimonio all'interno della famiglia e da garantirsi, così, la possibilità di continuare ad esercitare il proprio potere e la propria attività illecita senza rischi di dispersione all'esterno in forza dello stretto legame fiduciario che lega gli appartenenti alla famiglia (sul punto, si veda anche quanto immediatamente di seguito indicato per SCORDO).

Quanto a SCORDO Giuseppe, va innanzitutto evidenziato che egli si è prestato a fungere da prestanome per FLORO VITO Gianni permettendogli di effettuare una parte del vorticoso giro di operazioni per fatture inesistenti oggetto dell'accertamento relativo al capo 107 (cfr

Cap. VIII). Tale circostanza è di per sé significativa di una consapevolezza della finalità illecita tipica, non essendo verosimile pensare che un soggetto acconsenta, inconsapevolmente ed incolpevolmente, a tali operazioni illecite senza conoscerne o rappresentarsene la finalità. E' invece razionalmente credibile che egli, pienamente consapevole della finalità perseguita da FLORO VITO Gianni, abbia condiviso la sua finalità di reimpiego di denari di provenienza illecita in altre attività di falsa fatturazione in vista di un utile personale rappresentato da un ritorno economico, essendo contrario al fondamentale canone di ragionevolezza anche solo ipotizzare che egli abbia agito e messo a rischio la propria persona di fronte alla giustizia per mero spirito di liberalità.

Ma alla logica soccorrono – anche in relazione alla figura di PIERON Anna e FLORO Vito Giuseppina - tutte le prove assunte nel corso del presente processo che hanno dimostrato come, storicamente, tutti gli imprenditori mafiosi e, comunque, gli esponenti attivi del sodalizio si avvalessero di compiacenti prestanome per svolgere la loro attività illecita al riparo di costoro e per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori. Riecheggiano sul punto, esemplificativamente, le parole dei collaboratori storici MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore in relazione alle posizioni di VERTINELLI e di GIGLIO. Gli accertamenti effettuati in relazione alle condotte tenute da costoro (cfr. par. 4 e 6) ne sono la più solida conferma. Nello stesso senso si collocano le propalazioni rese sul tema dai "nuovi collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, per le cui dichiarazioni, sul punto, si rinvia al cap. XIII, ove saranno tratteggiate proprio le modalità operative e le strategia di azione del sodalizio e dei singoli esponenti, proprio a testimonianza del fatto che quella della intestazione fraudolenta era una strategia invalsa nel gruppo ed estesa a tutti i suoi esponenti. FLORO VITO Gianni non rappresenta eccezione alla regola, così come coloro di cui si avvale nella attuazione della sua strategia: non solo familiari (PIERON Anna e la sorella Giuseppina) ma anche altre soggetti, (spesso meri dipendenti) come SCORDO Giuseppe, individuato come uomo di fiducia al quale affidarsi per la perpetrazione della sua strategia criminale, sicuro del loro compiacente ed interessato silenzio.

In tale senso non deve peraltro sfuggire che SCORDO è stato presentato – quale soggetto che "voleva lavorare" – a FLORO VITO Gianni da Gangi Giovanni che, per quanto vittima di usura, aveva tenuto (con l'ausilio della sua dipendete Gherardi Monica) condotte non certo adamantine, prestandosi alla attività di falsa fatturazione con esponenti del sodalizio tra cui non solo FLORO VITO Gianni e GIGLIO Giuseppe, ma anche, in passato, COLACINO Michele e DILETTO Afonso (cfr. capo 106 Cap. VIII).

In conclusione, su tali argomenti, che dimostrano anche la perfetta conoscenza della caratura criminale degli imputati da parte di SCORDO Giuseppe, si fonda il convincimento che anche costui, concittadino di Gangi e dal quale fu presentato a FLORO VITO Gianni, ben sapesse con chi si era messo in affari e quali fossero le sue finalità, con lui pienamente condivise in vista di un egoistico profitto personale secondo un principio di logica, pienamente conforme agli accertamenti costantemente emersi nel corso del presente processo.

Le ragioni esposte allorquando si è parlato, in generale del delitto di trasferimento fraudolento di valori – peraltro ribadite in occasione dell'analisi di questo reato riferito alle società appartenenti al gruppo VERTINELLI e a quelle di GIGLIO - fondano il convincimento della

sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. avendo il FLORO VITO, tramite il consapevole contributo fornito dai computati, volontariamente agito in vista dell'agevolazione del sodalizio criminoso che, grazie alla attività di falsa fatturazione e il successivo reimpiego in altre attività illecite ha potuto espandere la sua forza economica e la sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico.

Tale argomentare va escluso solo con riguardo a PIERON ANNA la quale, a quanto consta, avendo reciso qualsiasi legame con FLORO VITO Gianni in forza della separazione, ha introdotto una circostanza fattuale positivamente valutabile ai fine dell'insinuazione del dubbio che essa non abbia mai condiviso questa finalità agevolatrice del gruppo dal quale ha definitivamente e volontariamente preso le distanze.

L'esclusione della aggravante de qua, conduce rispetto alla imputata PIERON Anna alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione conseguente ad intervenuta prescrizione e non avendo l'imputata manifestato rinuncia alla stessa.

Il fatto è stato infatti commesso in data 3.10.2008 e ad oggi è decorso il termine prescrizionale pur considerando l'aumento di cui all'art. 160, ultimo comma c.p.

9. CAPI 115-116

Si analizzano, ora, le asserite intestazioni fittizie relative alle quote delle società ARGON S.r.l. e FML S.r.l riconducibili, in prospettiva d'accusa a BELFIORE Carmine.

Come di consueto, si analizzeranno i due capi singolarmente, per poi trarne le conseguenze probatorie al termine, in modo da rendere manifeste le logiche criminali sottese ad entrambe le contestazioni nel più ampio progetto criminale condotto dagli esponenti del sodalizio, qui rappresentati dal BELFIORE, pienamente inserito nelle azioni fondamentali del gruppo.

9.1. CAPO 115

Intestazione fittizia della società ARGON S.r.l.

Secondo quanto riferito dal Maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016 la ARGON S.r.l, sebbene formalmente intestata a terzi, sarebbe riconducibile a BELFIORE Carmine:

"La società ARGON Srl risulta di proprietà al 90% BELFIORE Francesco e 10% Olivo Salvatore, però in realtà gli atti di indagine hanno fatto desumere che il dominus della società, quindi chi gestisce materialmente la società, è BELFIORE Carmine...BELFIORE Carmine intrattiene quotidianamente contatti telefonici e personali con FLORO VITO Gianni, dal quale riceve pure istruzioni per il prelevamento del denaro contante, dai rapporti bancari della società perlopiù dalla ARGON Srl e, di contro, pure l'emissione di fatture ritenute da noi false proprio con la ARGON Srl".

Tale circostanza troverebbe conferma, innanzitutto, nella conversazione ambientale intercettata il 18.3.2013 all'interno dell'ufficio di GIGLIO Giuseppe. In quella sede, GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni discutono proprio dei compensi pretesi dal BELFIORE per le sue prestazioni. GIGLIO Giuseppe, spalleggiato da FLORO VITO Gianni, redarguisce BELFIORE Carmine, dicendogli che pretende una percentuale troppo alta sulle singole operazioni eseguite e chiede di ridimensionare le proprie richieste (prog. 2992 RIT 370/13).

Gli accertamenti eseguiti sui conti correnti bancari e postali riconducibili alle società gestite da BELFIORE Carmine, ha spiegato il teste, consentivano di accertare che BELFIORE Carmine, dal gennaio 2011 al gennaio 2013, operando sui conti correnti postali personali e della società ARGON, ha monetizzato provviste per circa un 1.830.000 euro. Nel solo, Nel 2012, sul conto corrente postale della ARGON risultavano accreditati e, poi monetizzati, 467.000 euro, provviste provenienti dall'IMMOBILIARE TRE; 162.900 euro dalla TRASMOTER; 80.000 euro dalla SECAV. Le telefonate significative per la dimostrazione della fondatezza della ipotesi d'accusa indicate dal Maresciallo De Acutis sono molte. Ad esempio, nel corso della telefonata registrata al prog. n. 12132 RIT 214/12, BELFIORE Carmine contatta FLORO VITO Gianni per sapere dice il teste: *"Per quando li prenoto? Per quando faccio le prenotazioni? Per martedì, mi avevi detto? Mi sono scordato". Dopo due minuti BELFIORE richiama FLORO VITO Gianni per sapere quanto denaro deve ritirare. FLORO VITO gli risponde: "Tredici, tredici per mercoledì"*. La telefondata veniva intesa nel senso che doveva ritirare denaro contante per 13.000 euro per il mercoledì successivo. Gli accertamenti bancari svolti in relazione a questa telefonata hanno, invero, facevano emergere che martedì 2.10.2012, il martedì seguente, sul conto postale dell'IMMOBILIARE TRE era stato eseguito un postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla ARGON; sempre nella medesima giornata, su questo conto erano stati registrati due prelevamenti di contante, per complessivi 10.000 euro.

Il 19.8.2012, ha proseguito il teste, Bonazzi Andrea (dipendente della GIGLIO S.r.l., che aveva il potere di agire sui conti della TRASMOTER, cfr. capo 110) comunica via SMS a GIGLIO Giuseppe che l'indomani sul conto corrente sarebbe stato accreditato un assegno (prog. n. 1087 RIT 277/12). Dopo quindici minuti GIGLIO Giuseppe chiama Bonazzi Andrea e gli riferisce, ha detto il teste: *"Questi qua vanno girati a Giuseppe", inteso come FLORO VITO Gianni alias Giuseppe, "domani infatti ti chiamerà sicuramente"* (prog. n. 1089 RIT 277/12). Così avviene: in data 20.8.2012 FLORO VITO Gianni invia un SMS a Bonazzi Andrea, chiedendogli di girare 5.500 euro sul conto postale della ARGON e 6.500 euro sul conto postale dell'IMMOBILIARE TRE (prog. 8596, RIT 214). Dopo circa due ore, e precisamente alle 10:39 (prog. n. 8606 RIT 214/12), FLORO VITO comunica a BELFIORE: *"Carmine, sto aspettando pure io, c'è fila c'è coda"*. Ciò significa, ha precisato il teste, che erano in Posta a fare la fila per ritirare il contante. Anche in questo caso la disamina della documentazione bancaria effettuata dagli inquirenti metteva in luce l'operazione compiuta: in data 13.8.2012, con valuta 17/8, sono stati versati sul conto corrente postale della TRASMOTER assegni bancari per 12.000 euro. In data 20.8.2012, ha spiegato ancora il teste, da questo conto sono stati disposti due bonifici da 5.500 euro, uno sul rapporto postale della ARGON e uno su quello della IMMOBILIARE TRE. Sempre il 20 agosto, sia BELFIORE Carmine che FLORO VITO Gianni hanno ritirato 5.000 euro ciascuno dai conti postali della ARGON e della IMMOBILIARE TRE; hanno quindi monetizzato le provviste arrivate dalla TRASMOTER.

Inoltre, in data 13.2.2013, in occasione delle perquisizioni effettuate anche presso l'abitazione di BELFIORE Carmine, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro un appunto manoscritto riguardante le istruzioni per la compilazione di fatture tra la ARGON e la società TRASPORTI E LOGISTICA MUTO S.r.l. (in aula è stato videoproiettato l'allegato n.167).

Secondo la tesi d'accusa, della gestione occulta della ARGON da parte di BELFIORE Carmine, ne era a conoscenza comunque anche il fratello BELFIORE Francesco, colui che risulta sulla carta il socio della ARGON. Ciò sarebbe dimostrato dalle conversazioni registrate quali: progressivo 54, RIT 242/12; prog. 558, 1460, 1568 RIT 214/12. Non era invece emerso, ha precisato il teste, nulla di specifico nei confronti di OLIVO Salvatore, l'altro socio dell'ARGON al 10%.

Oltre alle conversazioni già citate, il testimone ha menzionato altre conversaizoni per questo capo d'imputazione: RIT 214/12 prog. nn. 8255, 8262, 8263, 8265, 8268, 9951, 9954, 9957, 9963, 10038, 10091, 10096, 10109, 10110, 10111, 13543, 13545, 13600, 13601, 13602; RIT 277/12, prog nn 777, 778, 9399. Ancora RIT 289/12 prog. nn 2513, 2514, 2556, 2558; RIT 3201/12 prog. 389; RIT 3204/12 prog. n.2.

Pare opportuno riportare qui, a titolo meramente esemplificativo, la trascrizione di alcune conversazioni significative del fatto da provare, ossia di come BELFIORE Carmine operasse con poteri decisionali nella ARGON Srl sebbene non ricoprisse, formalmente, alcuna carica societaria. Si prenda, ad esempio la telefonata registrata al prog. nr. 54 RIT 242/12, intercorsa tra BELFIORE Carmine e il fratello BELFIORE Francesco e significativa del coinvolgimento di quest'ultimo.

"BELFIORE: Pronto?
FRANCESCO: Pronto?
BELFIORE: Eh!
FRANCESCO: Dove sei?
BELFIORE: In Comune.
FRANCESCO: Eh?
BELFIORE: In Comune.
FRANCESCO: Che ci fai in Comune?
BELFIORE: Che è?
FRANCESCO: Quando passi dai..,quando hai finito là ti do i soldi così li vai a versare in banca.., alla posta, ciao.
BELFIORE: Dove devo passare?
FRANCESCO: Dove sei andato a prendere il telecomando, ciao.
BELFIORE: Quale telecomando?
FRANCESCO: Dove sei andato quando hai preso il timbro, ciao
BELFIORE: Quale timbro?
FRANCESCO: Dove hai fatto fare il timbro dell'ARGON, coglione!
BELFIORE: Ah, sempre là?
FRANCESCO: Eh, sì, ciao.
BELFIORE: Ciao."

Ancora, è possibile indicare, quelle registrate ai prog. nr. 1460 e 1568 RIT 242/12, tra BELFIORE Carmine e BELFIORE Francesco nella quale emerge, per altro, il riferimento a CROCI Deborah

"BELFIORE: Pronto?
BELFIORE F.: Ehi.
BELFIORE: Eh.

BELFIORE F.: 120 euro sotto era ARGON, coglione!
BELFIORE: Eh, e perché?
BELFIORE F.: Allora lo chiudiamo ora, lo chiudiamo.
BELFIORE: E chiudilo.
BELFIORE F.: Eh, lo tengo aperta per fare che?
BELFIORE: Eh?
BELFIORE F.: I "babbaluci" (ndr lumachine) non vale niente, prima lo levi e meglio è, quando hai levato la firma!
BELFIORE: quando?
BELFIORE F.: Di quando mi hai fatto levare la firma, di dicembre, novembre.
BELFIORE: Ah, ah allora lo chiudo to allora dai.
BELFIORE F.: Eh.
BELFIORE: Lo chiudo...ora gli mando i soldi qua e lo chiudo.
BELFIORE F.: Va bene.
BELFIORE: Ciao, ciao."
- Progressivo nr. 1568. RIT 242/12, sempre intercorsa tra BELFIORE Carmine e BELFIORE Francesco.
"BELFIORE: Pronto?
BELFIORE F.: Ohi Ca'?
BELFIORE: Eh?
BELFIORE F.: Ma il numero dell'ARGON per la fattura, che devo fare la fattura, che numero è?
BELFIORE: E non lo so, chiama a Debora.
BELFIORE F.: Eh, non mi risponde sta mummia adesso?
BELFIORE: Sì, vedi che risponde.
BELFIORE F.: Ciao."

Anche le telefonate intercorse con FLORO VITO Gianni hanno la stessa valenza dimostrativa.
Eccone alcune:
Progressivo nr. 12132 RIT 242/12 tra BELFIORE Carmine e Giuseppe FLORO VITO.
"G.= Giuseppe FLORO VITO, Gianni
C.= Carmine
G. Pronto!
C. Pronto Giuseppe?
G. Eh, Carmine! Dimmi!
C. .. scusa un attimo .. per quando li prenoto .. per quando faccio le prenotazioni? Martedì mi avevi detto? Mi sono dimenticato!
G. Sì, martedì!
C. Per martedì? Sicuri?
G. Sicuro, sì!
C. Come la morte?
G. Certo!
C. Okay, va bene ..

G. Mh ..
C. ..inc..
G. Sì, l'ho visto, me lo ha dato ..
C. Va bene ..
G. Ciao .
C. Ciao .." .....

- Progressivo nr. 12133 RIT 214/12 sempre intercorsa tra BELFIORE Carmine e Giuseppe FLORO VITO.

"G.= Giuseppe FLORO VITO, Gianni
C.= Carmine
G. Pronto?
C. Eh Giuse', scusa .. 30, 40 quanti erano?
G. No!
C. 20? Quanto? 30 ?
G. 13 . 13 .. per mercoledì ..
C. Hai detto mercoledì?
G. Sì -
C. Eh . va bene .. ciao, ciao .. ciao .,
G. Ciao"

9.1.1. Gli esiti della perizia contabile

Sulla base delle intercettazioni appena riportate, la perizia, come già sottolineato dal Maresciallo De Acutis ha rilevato una corrispondenza tra le telefonate intercettate e le movimentazioni finanziarie effettuate: in data martedì 2.10.2012, risulta un accredito di 10.000 euro sul conto corrente postale nr. 001001577004 intestato alla Argon Srl derivante da un bonifico effettuato dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l.; contestualmente a suddetto accredito gli esperti contabili hanno individuato un addebito derivante da un prelievo in contanti della medesima somma succitata.

Non solo.

Gli esperti contabili hanno rinvenuto, con particolare riferimento al conto corrente postale nr. 001001577004 intestato alla Argon Srl, documentazione attinente l'emissione della Carta Postamat Maestro Office nr 30630349, in data 1.2.2012, intestata a BELFIORE Carmine; dall'analisi del conto societario in oggetto, hanno accertato che, nell'arco temporale intercorso tra la data di consegna della carta in oggetto (08.3.2012) e la data di estinzione della stessa (23.1.2013), risultano addebiti per operazioni di prelievi in contanti per complessivi 715.318,84 euro effettuati mediante l'utilizzo della carta in esame; inoltre, hanno individuato versamenti di assegni per un importo di Euro 34.910,--

Infine, dall'esame della perizia emerge, da un lato, che BELFIORE Francesco aveva una capacità reddituale insufficiente per l'acquisto delle quote e, dall'altro, l'esistenza di accrediti sul conto di BELFIORE Francesco di circa 5.000 euro (da versamenti di denaro di BELFIORE Carmine).

Non deve infine sfuggire, come rilevato in perizia, che la sede legale della società coincideva con la residenza di BELFIORE Carmine.

9.2. CAPO 116

Intestazione fittizia della società FML S.r.l

Riferendo sul questo capo, il Maresciallo De Acutis ha dichiarato che dalla visura Camera di commercio risulta che dal 27.1.2010 l'unica proprietaria nonché amministratrice della società FML s.r.l. era CROCI Deborah. Da quella data, secondo il teste, la società non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi e dalle indagini era risultata essere una mera "cartiera", utilizzata da BELFIORE Carmine, con la complicità della compagna CROCI Deborah, per emettere fatture per operazioni inesistenti anche a favore di GIGLIO Giuseppe, e per far girare sui conti della società provviste finanziarie (cfr. capo 107)

CROCI Deborah diventa titolare della società in data 27.1.2010, comprando le quote da FLORO VITO Antonio, Milito Salvatore e Lemose Giuliano, soci fondatori.

In data 13.2.2013, durante la perquisizione effettuata presso l'abitazione degli allora conviventi BELFIORE Carmine e CROCI Deborah, sono stati sequestrati, tra altre cose, fogli con appunti manoscritti (allegato 164 che viene mostrato in aula) contenenti tutti i riferimenti per compilare le fatture relative ai rapporti con la GIGLIO srl, F.M.L., TRASPORTI E LOGISTICA.

Inoltre, ha spiegato il teste, sono diverse le conversazioni telefoniche captate in relazione all'imputata CROCI Deborah: in data 10.7.2012, alle ore 08:34 (prog. 1435, RIT 242/12) BELFIORE Carmine e CROCI Deborah citano la F.M.L. in relazione ad alcune movimentazioni finanziarie. In data 13.7.2012 (prog 1844 RIT 214/12) SESTITO Salvatore chiede a CROCI Deborah la stampa di alcune fatture e di consegnarle a una terza persona, tanto da ricevere subito il pagamento. Altra conversazioni di rilievo per questo capo d'imputazione sarebbero quella registrata al progressivo 3681 RIT 289/12, intercorsa tra GIGLIO e FLORO VITO Gianni che confermerebbe la natura di cartiera della società F.M.L..

9.2.1. Le testimonianze di Gherardi Monica e di FLORO VITO Selvino

Gherardi Monica – responsabile amministrativa di alcune società di Gangi Giovanni Gangi (cfr. capo 106, Cap VIII) all'udienza ha 7.9.2016, ha ricordato il coinvolgimento della società ARGON e della F.M.L. nella attività di falsa fatturazione disposta da FLORO Vito Gianni, tanto da associare le due società proprio a quest'ultimo:

"Sempre dai miei appunti manoscritti riportati sull'agenda azzurra che mi avete mostrato, ricordo che con la ARGON Srl è stata effettuata un'operazione di pagamento ed io associo tale società a FLORO VITO Gianni, in quanto il soggetto referente si è presentato proprio con FLORO VITO, e dunque anche in questo caso sicuramente trattasi di pagamenti per operazioni commerciali mai avvenute e conseguente ritorno di denaro contante. Aggiungo che FLORO VITO Gianni, sempre riguardo i rapporti di false fatture e ritorno di contante, mi chiese di effettuargli un bonifico sul conto della società F.M.L. Srl".

Anche FLORO VITO Selvino, fratello di FLORO VITO Gianni ha confermato (cfr. udienza del 29.6. 2017) la natura fittizia della intestazione della società in capo a CROCI Debora,

almeno sino a quando la società era sua, sostenendo di aver intestato lui stesso a CROCI Deborah le quote societarie della F.M.L. Srl nel periodo in cui aveva intrattenuto una relazione con lei. Concluso tale rapporto affettivo non aveva alcuna notizia relativamente alla gestione della FML Srl.

"AVV. DIF. PISANELLO – Senta, io le chiedo: può dire com'è nata la società F.M.L.?

SIG. FLORO VITO S. – E' nata che, siccome io avevo dei problemi, che non potevo intestarmi niente, allora...

PRESIDENTE

P. – Non poteva intestarsi...?

SIG. FLORO VITO S. – Non mi potevo intestare, perché mi risulta un'azienda fallita, e allora ero... eravamo fidanzati con CROCI Deborah e ho riacquistato questa società qua F M L.

P. – E l'ha intestata a CROCI Deborah?

SIG. FLORO VITO S. A CROCI Deborah, sì.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Chi era socio di questa società? Chi erano i soci?

SIG. FLORO VITO S. – Solo CROCI Deborah.

PRESIDENTE

P. – Era una Srl?

SIG. FLORO VITO S. – Una Srl

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO - Inizialmente era di qualcun altro, la F.M.L.?

SIG. FLORO VITO S. – L'abbiamo acquistata perché ci è stata ceduta da mio fratello FLORO VITO Antonio, da Lerose Giuliano e da un altro ragazzo che adesso non mi ricordo come si chiama.

AVV. DIF. PISANELLO - Quindi è stato lei a chiedere a CROCI Deborah di prendere le quote di questa società?

SIG. FLORO VITO S. – Sì, sì.

...

AVV. DIF. PISANELLO - CROCI Deborah ha effettivamente gestito la società?

...

AVV. DIF. PISANELLO – Chi gestiva la società F.M.L. quando la CROCI Deborah era intestataria delle quote?

SIG. FLORO VITO S. – La gestivo io.

...

AVV. DIF. PISANELLO – Tutto questo fino a quando è durato?

SIG. FLORO VITO S. – Fino al 2009 circa, 2009/inizio 2010.

AVV. DIF. PISANELLO - Fino al 2009/2010. Poi dopo questa società è stata chiusa? Cos'è successo?

SIG. FLORO VITO S. – No. L'ha tenuta lei e se la gestiva lei.

AVV. DIF. PISANELLO – Questo cambio di gestione è dovuto anche... La vostra relazione quando si è interrotta?

SIG. FLORO VITO S. – Nel 2009. Alla fine della relazione, dopo ha tenuto lei la società.

AVV DIF PISANELLO – Senta, le era stato chiesto anche di...la signora CROCI Deborah le aveva chiesto successivamente di riprendere le quote?

SIG. FLORO VITO S. – Sì.
AVV. DIF. PISANELLO E lei cosa le ha risposto?
...
SIG. FLORO VITO S. – Quando era pronta che la voleva cedere di dirmelo, così troviamo un accordo
P. – Quale doveva essere l'accordo che voleva trovare?
SIG. FLORO VITO S. – Che trovavo qualcuno che mi riusciva a intestarla per lavorare.
P. – Di intestarla a un'altra persona.
SIG. FLORO VITO S. – A un'altra persona.
P. – Per poterla gestire lei.
...
SIG. FLORO VITO S. – Mi aveva chiesto se trovavo qualcuno per... che lei voleva cedere le quote e gli avevo detto: Adesso, se trovo qualcuno, mi riprendo indietro la società. Perché è una società che lavorava.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Lei è riuscito a trovare qualcuno?
SIG. FLORO VITO S. – No, non sono riuscito. L'ha tenuta... è stata intestata a lei.
...
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – E nella F.M.L. c'erano dei ruoli? Chi faceva che cosa? A parte il fatto che ci ha detto che CROCI Deborah prestò il nome.
...
P. – Questa F.M.L. quando l'ha presa, lei? L'ha presa (usiamo un termine ortodosso) quando ha diretto il trasferimento delle quote dal precedente proprietario, che sarebbe Lerose e...? Chi le aveva prima?
SIG. FLORO VITO S. – C'era Lerose. FLORO VITO Antonio e un altro ragazzo.
P. – ...FLORO VITO Antonio e un altro ragazzo, non ricordava il nome. Lei ha fatto la supervisione affinché... Le doveva prendere lei, in realtà, acquistare lei, le quote; le ha fatte comprare a CROCI Deborah e le ha pagate lei
SIG. FLORO VITO S. – Sì.
P. – Le ha pagate o non le ha pagate?
SIG. FLORO VITO S. – Sì, sì, sono state pagate le quote.
P. – Come le ha pagate?
SIG. FLORO VITO S. – Sono state pagate con un assegno. Sono stati pagati 2.500 euro.
P. – Quanto?
SIG. FLORO VITO S. – 2.500 euro.
P. – Quindi la totalità delle quote sono state intestate a CROCI Deborah...
SIG. FLORO VITO S. – Sì.
P. – ...per non intestarsele lei, che non poteva.
SIG. FLORO VITO S. – Non potevo intestarle.
...
P. – Fino al 2009. Naturalmente, lavorava lei. La CROCI ne era prestanome?
SIG. FLORO VITO S. – No, non era prestanome, perché mi ha dato una mano di farmi lavorare, perché non riuscivo a intestarmi la società.

P. – Certo, in questo senso sì, lavorava come intestataria.
SIG. FLORO VITO S. – Prestanome...
P. – Io questo le sto chiedendo: cosa faceva, la CROCI, a parte intestarsi le quote?
SIG. FLORO VITO S. – Mi dava anche una mano in ufficio. Se doveva sbrigare dei documenti, andare dal commercialista, queste cose qua.
P. – Ma sempre su sua indicazione.
SIG. FLORO VITO S. – Sì.
P. – Poi, lei dice, nel 2010 è finita la relazione e la società lavorava ancora. Se la CROCI Deborah è mera prestanome e al massimo le sbriga... Faccio un'altra domanda: fino a quando ha lavorato la CROCI Deborah, secondo il suo assunto?
SIG. FLORO VITO S. – Aprile, maggio, giugno 2010.
P. – Quindi quanti mesi è stata sola?
SIG. FLORO VITO S. – Dopo abbiamo chiuso i rapporti e tutto.
P. – Sì, avete chiuso i rapporti nel 2010. Dopo la Deborah, lei dice, è andata avanti da sola, anche se le ha chiesto se c'era qualcun altro a cui intestare le quote.
SIG. FLORO VITO S. – Io dopo non ho trovato nessuno e l'ha tenuta lei, non sa cos'ha fatto, perché...
P. – Non sa cos'ha fatto.
SIG. FLORO VITO S. – Non so. Era lei firmataria delle...
P. – Non sa cos'ha fatto. Diciamo che la società non è che è andata avanti; è rimasta intestata alla CROCI Deborah.
SIG. FLORO VITO S. – E' rimasta intestata.
P. – Lei non sa se ha lavorato.
SIG. FLORO VITO S. – Se ha lavorato o non lavorato, non lo so.
...
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, fino a quando CROCI Deborah le ha chiesto di trovare qualcun altro per intestare trovare le quote?
SIG. FLORO VITO S. – Mi ha chiamato il 2010, 2011, 2012, 2013.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi fino al 2013 l'ha chiamata tante volte...
SIG. FLORO VITO S. – Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – ...perché la liberasse da questo peso."

9.2.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

All'udienza del 22.11.2016, GIGLIO Giuseppe ha senza mezzi termini dichiarato che BELFIORE utilizzava la società F.M per svolgere attività di falsa fatturazione e che la stessa era intestata alla compagna CROCI Deborah sin dall'epoca della sua costituzione da parte di FLORO Vito Selvino.

"P. M. – ... Foto 75?
DICH. GIGLIO G. – La moglie di BELFIORE Carmine.
P. M. – Lo sa, il nome?
DICH. GIGLIO G. – Sì, però in questo momento mi sfugge, francamente.
P. M. – Okay. Rispetto alle società, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, ci può riferire esattamente se vi sono stati dei passaggi di quote?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Lei aveva una società intestata, che gliel'aveva creata all'epoca, costituita Selvino FLORO VITO. Infatti la fatturazione, il lavoro che è stato fatto nella SORBOLO COSTRUZIONI, stiamo parlando delle costruzioni lì a Sorbolo, di K1 e di GEA, dopo averli appaltati alla SORBOLO COSTRUZIONI, la SORBOLO COSTRUZIONI ha dato l'intonaco a Selvino, una parte a Selvino, una parte a mio cugino GIGLIO Giulio, Vasapollo GIGLIO Giulio. E questa ragazza con la sua azienda ha fatturato il lavoro che è stato fatto.
P. M. – Lei se lo ricorda, il nome dell'azienda?
DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, dovrebbe essere F.M.L., una cosa del genere.
P. M. – F.M.L. Questa società, rispetto a BELFIORE Carmine, cosa possiamo dire?
DICH. GIGLIO G. – Rispetto a BELFIORE Carmine, questa società, oltre a fare i lavori, operava per operazioni inesistenti. Poi, nel momento in cui BELFIORE Carmine ha conosciuto questa ragazza e sono andati a convivere, che poi si sono sposati, ha preso in mano la società ed è rimasta intestata alla moglie.
P. M. La società che invece era nota con FLORO VITO Selvino, lei ha detto.
DICH. GIGLIO G. – Esatto, sì. Poi continuava a fare le stesse operazioni."

...

Già all'udienza dell'11.11.2016 GIGLIO, parlando del ruolo di FLORO VITO Gianni nell'attività di falsa fatturazione, aveva riferito che quest'ultimo si avvaleva di BELFIORE Carmine per prelevare alcune somme di denaro.

"P. – Stava dicendo di FLORO VITO Gianni, GIGLIO.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Stavo dicendo di FLORO VITO Gianni. FLORO VITO Gianni era un ragazzo che più che altro faceva della carpenteria in giro, faceva dei lavori. Dopo aver fatto degli investimenti sbagliati, che è andato in crisi, si è adoperato a fare delle fatturazioni così, e quindi diciamo che si è avvicinato a Sarcone e al BLASCO e operava con i soldi del BLASCO e del Sarcone.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – E, secondo quello che lei ha detto poc'anzi, metteva a disposizione i propri conti correnti, i conti correnti delle società.
DICH. GIGLIO G. – Metteva a disposizione sia i conti correnti che le proprie aziende. Se c'era necessità di fatturare, fatturava anche, se no riceveva il bonifico come operazione non giustificata, e quindi riceveva solo il bonifico e basta.
P. M. – Quando noi troviamo negli accertamenti bancari dei bonifici sui conti correnti delle società di FLORO VITO Gianni, IMMOBILIARE TRE piuttosto che RE.COM., quelle che lei ha menzionato, dunque una chiave di lettura è quella che lei ci ha appena dato: era una restituzione.
DICH. GIGLIO G. – Sì, era una restituzione, che poi lui, una buona parte, li prendeva lui per contante tramite Poste e, quello che non riusciva, girava ad alcune persone, come a BELFIORE e ad altri soggetti, e li faceva prelevare anche a loro.
P. M. – E poi questi soldi dove andavano a finire?
DICH. GIGLIO G. – Andavano a finire di nuovo a BLASCO o a Sarcone. Oppure, se c'erano delle altre operazioni da fare, veniva fatto presente, e quindi i soldi non tornavano indietro, ma gli andava solo la parte degli utili e venivano di nuovo rimessi in circolazione."

Dal canto suo, VALERIO Antonio, all'udienza del 12.10.2017 ha dichiarato che BELFIORE Carmine, tra le altre attività illecite, svolgeva anche una continua attività di false fatturazione occupandosi del continuo prelievo di contanti ai bancomat.

9.2.3. L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni

Vanno infine segnalate le dichiarazioni rese da FLORO VITO Gianni in sede di esame al quale si è sottoposto all'udienza 22.6.2017.

Egli, in merito alla riconducibilità della F.M.L. Srl a BELFIORE Carmine, ha affermato di aver avuto rapporti commerciali con lo stesso relativamente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, ha sostenuto di aver usufruito dei conti societari della F.M.L. Srl, previo accordo con BELFIORE Carmine.

"SIG. FLORO VITO G. – Dal 13 gennaio al 31 gennaio Gangi mi manda questi 100.000 euro su diversi conti correnti: qualcosa sulla F.M.L., qualcosa sul mio conto corrente, sul conto corrente dell'ARGON. Dopodiché io, il 16 gennaio, dalla F.M.L. parte... no, dalle società non poteva partire, perché altrimenti lo dovevi comunicare alla Camera di Commercio. Quindi io gli ho fatto il bonifico sulla F.M.L., a BELFIORE; BELFIORE, visto che da lì non si poteva fare, gliel'ha fatto girare sul conto corrente di sua moglie..."

"AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, invece, per quanto riguarda BELFIORE, fino a quando ha avuto rapporti di falsa fattura?

SIG. FLORO VITO G. – BELFIORE... Dopo il 13 febbraio 2013, dopo la perquisizione della Guardia di Finanza, io non ho avuto più rapporti con BELFIORE.

AVV. DIF. VEZZADINI – Non è per caso il 2012?

SIG. FLORO VITO G. – Il 2012 sono iniziati, il 2013 c'è la perquisizione della Guardia di Finanza. Ma è stato per brevissimo tempo con BELFIORE, sette/otto mesi..."

"AVV. DIF. PANCARI – Va bene. Torniamo a BELFIORE.

SIG. FLORO VITO G. – E con BELFIORE ci siamo conosciuti in que... Lo conoscevo già da prima, in quanto paesani. Ci siamo conosciuti lì, abbiamo incominciato a fare... ho incominciato a fargli fare qualche falsa fatturazione in quel periodo che ci trovavamo lì, nelle schedine di scommesse. A volte, Presidente, i soldi, a me, non mi bastavano, perché non è come dice Gangi, che io lasciavo i soldi a trenta, a sessanta giorni (poi questo qua lo affronteremo più avanti), perché, a me, i soldi mi servivano tutti i giorni, io tutti i giorni avevo bisogno di liquidità. Non potevo prestare i giorni a trenta, sessanta giorni. Questo qua l'avevo dichiarato anche al riesame. E allora BELFIORE c'aveva qualche 30-40.000 euro da parte. E se c'avevo bisogno, gli dicevo, a BELFIORE: Ce l'hai 20.000 euro disponibili? Perché devo andare da Tizio, devo fare questa fattura. 10.000 ce l'ho; mi servono 20 000 euro, ti faccio guadagnare questo, ci guadagniamo questo. Questo era il rapporto con BELFIORE. Poi ci facevamo dei favori a vicenda: se io gli mandavo un bonifico, a lui, quando lui mi portava il contante, gli davo il 2%. Quando lui lì mandava a me, che non riusciva a prelevarli, la stessa cosa era lui verso di me."

Non deve poi sfuggire, a completamento del complessivo quadro probatorio, che gli esperti contabili hanno evidenziato non solo che CROCI Deborah, nell'arco temporale di acquisizione delle quote, non aveva alcuna capacità reddituale ma anche che

dall'incartamento analizzato è emersa l'esistenza di due moduli di richiesta di carte prepagate riportanti oltre i dati identificativi del BELFIORE Carmine la mail societaria della FML Srl.

9.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Le prove indicate conducono, senza tema di smentita, a ritenere accertata la fondatezza dell'ipotesi accusatoria avendo le stesse accertato come BELFIORE Carmine, sebbene non fosse formale titolare delle società in esame, ne fosse il reale proprietario e *dominus*.
Le intercettazioni captate tra lui, FLORO VITO Gianni, GIGLIO Giuseppe, il fratello BELFIORE Francesco e la compagna CROCI Deborah – incontestate e correttamente lette dall'accusa - lo dimostrano indiscutibilmente, fornendo così una razionale spiegazione alle prove documentali analizzate in corrispondenza degli esiti della attività spionistica stessa.
D'altro lato, tutte le movimentazioni di flussi finanziari effettuate da BELFIORE Carmine ed analizzate dai periti contabili, nonchè gli esiti della perquisizione effettuata presso la abitazione del BELFIORE dimostrerebbero comunque, da sole, una sua continua intrusione, quale reale *dominus*, nella gestione delle società formalmente intestate agli stretti congiunti, peraltro privi, della necessaria capacità reddituale.
Anche le altre voci dei testimoni sentiti, in particolare quella di FLORO VITO Selvino e di Gherardi Monica (che corrobora quanto dichiarato da FLORO VITO Gianni confermando il coinvolgimento delle due società del BELFIORE nella attività di falsa fatturazione sebbene la donna avesse rapporti solo con FLORO Vito) rappresentano ulteriore conferma della sussistenza della materialità del reato.
Infine, a completare il granitico quadro probatorio vi sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che nel confermare la tesi d'accusa, trova in tutte le prove raccolte un puntuale e formidabile riscontro.

Risulta in altri termini provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che BELFIORE Carmine ha intestato fittiziamente le quote delle società ARGON s.r.l. e FM s.r.l. a terzi soggetti, stretti congiunti, in modo tale da poter svolgere, tramite l'apparente schermo societario, l'attività di falsa fatturazione, monetizzazione dei denari e reimpiego degli stessi, al riparo da controlli di polizia.
L'accertamento della penale responsabilità di BELFIORE CARMINE in ordine al reato associativo e ai capi 92, 106 (limitatamente all'usura commessa ai danni di Gangi) e 107, ai quali si rinvia, è dimostrativa di tale utilizzazione.

Acclarata la materialità della condotta contestata in ordine a tutti e due i capi di imputazione è possibile scendere ora al vaglio relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Anche in questo caso, la valutazione globale delle condotte, ed il loro inserimento nel contesto dell'intero processo e delle condotte altrove accertate concorre a dimostrare l'effettiva finalità perseguita dagli imputati.

Anche qui occorre richiamare i principi generali descritti in apertura, ricordando che, secondo un orientamento, acclarata la finalità di chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la

assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Nulla quaestio con riferimento a BELFIORE CARMINE.

La prova del dolo specifico discende dallo stesso accertamento del suo ruolo all'interno del sodalizio quale "soggetto organico" alla stessa, dedito alla attività usuraria e, soprattutto, alla falsa fatturazione e monetizzazione, a chiusura dei passaggi illeciti, del denaro. Impressionante è il dato accertato dai periti contabili: nell'arco temporale intercorso tra la data di consegna della carta postamat (08.3.2012) e la data di estinzione della stessa (23.1.2013), risultano addebiti per operazioni di prelievi in contanti per complessivi 715.318,84 euro, effettuati mediante l'utilizzo della carta in esame.

Tutto ciò dimostra come egli avesse creato gli schermi societari proprio al fine di svolgere attività di falsa fatturazione grazie alla quale generare ricchezza illecita e reimpiegare la stessa in altrettanta attività illecita in una spirale tendenzialmente senza fine. Espressivo di questa strategia criminale è l'accertamento, come detto, della responsabilità per reati di cui ai capi 106, 107 e 92.

Quanto a CROCI Deborah va innanzitutto detto che essa, al momento della consumazione dei delitti, era la compagna, convivente, del BELFIORE. Presso la loro abitazione era stata fissata la sede della ARGON s.r.l. In tale sua veste ha consentito ed ha partecipato attivamente alla realizzazione di una parte del vorticoso giro di fatturazioni per operazioni inesistenti oggetto dell'accertamento relativo al capo 107, circostanza di per sé significativa, di una consapevolezza della finalità illecita tipica, non essendo verosimile pensare che un soggetto così vicino all'esecutore materiale della condotta si presti sistematicamente ad acconsentire, inconsapevolmente, a così ponderose operazioni illecite senza conoscerne o rappresentarsene la finalità. In altri termini, la reiterata consapevole ed attiva partecipazione, quale formale intestataria di due società riconducibili al compagno BELFIORE, alla attività di falsa fatturazione da quest'ultimo realizzata unitamente, per lo più, a FLORO VITO Gianni e GIGLIO Giuseppe, esclude che essa fosse totalmente inconsapevole della finalità perseguita dal BELFIORE e che, anzi, non la condividesse in vista del vantaggio personale rappresentato dall'arricchimento illecito del suo compagno e, di riflesso, suo. Il contenuto delle intercettazioni telefoniche è tranciante in questo senso, dimostrando la condivisione della finalità illecita tipica.

Identiche considerazioni valgono per BELFIORE Francesco, fratello di BELFIORE Carmine e per OLIVO Salvatore, fratello della moglie di BELFIORE Francesco, Olivo Luisella, essendo irragionevole pensare che essi, legati da così stretti legami familiari avessero agito nella totale inconsapevolezza del fine perseguito dal BELFIORE mettendo a rischio la propria persona di fronte alla giustizia per mero spirito di liberalità o amore parentale, essendo piuttosto razionalmente credibile che avessero agito per il proprio lucro personale, avvantaggiandosi economicamente della illecita attività del congiunto.

Ma alla logica soccorrono – anche in relazione alla figura di CROCI Deborah - tutte le prove assunte nel corso del presente processo, che hanno dimostrato come, storicamente, tutti gli imprenditori mafiosi e, comunque, gli esponenti attivi del sodalizio si avvalessero di compiacenti prestanome per svolgere la loro attività illecita al riparo di costoro e per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori. Riecheggiano sul

punto, esemplificativamente, le parole dei collaboratori storici MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore in relazione alle posizioni di VERTINELLI e di GIGLIO. Gli accertamenti effettuati in relazione alle condotte tenute da costoro (cfr. par. 4 e 6) ne sono la più solida conferma. Nello stesso senso si collocano le propalazioni rese sul tema dai "nuovi collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, per le cui dichiarazioni, sul punto, si rinvia al cap. XIII, ove saranno tratteggiate proprio le modalità operative e le strategia di azione del sodalizio e dei singoli esponenti, proprio a testimonianza del fatto che quella della intestazione fraudolenta era una strategia invalsa nel gruppo ed estesa a tutti i suoi esponenti. BELFIORE Carmine non rappresenta eccezione alla regola, così come i familiari di cui si avvale nell'attuazione della sua strategia, sicuro del loro compiacente silenzio.

In questo senso vi sono, del resto, le telefonate intercorse tra BELFIORE Carmine e il fratello Francesco, le quali dimostrano come quest'ultimo si fosse prestato consapevolmente all'illecita attività perpetrata in vista dello stesso scopo perseguito dal fratello e del quale egli si sarebbe appunto giovato, così come il cognato, OLIVO Salvatore.

Le ragioni esposte allorquando si è parlato, in generale del delitto di trasferimento fraudolento di valori – peraltro ribadite in occasione dell'analisi di questo reato riferito alle società appartenenti al gruppo VERTINELLI e delle società di GIGLIO - fondano il convincimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. avendo il BELFIORE, tramite il consapevole contributo fornito da tutti i computati, volontariamente agito in vista dell'agevolazione del sodalizio criminoso che, grazie alla attività di falsa fatturazione e al successivo reimpiego in altre attività illecite, ha potuto espandere la sua forza economica e la sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico, arricchendo, al contempo, i singoli partecipi, ivi compresi tutti gli odierni coimputati.

Va dunque affermata la penale responsabilità di BELFIORE Carmine, BELFIORE Francesco, CROCI Deborah, e OLIVO Salvatore per i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 115 e 116

10. CAPI 117-117bis-118

Si trattano ora i capi di imputazione aventi ad oggetto le asserite intestazioni fittizie di quote societarie effettuate a terzi compiacenti, in realtà riferibili all'imputato VULCANO Mario, unico reale *dominus* delle stesse.

La logica è sempre la stessa di quella seguita nei paragrafi che precedono.

Per questo, analogamente a quanto già fatto in quelle sedi, si procederà anche in questo caso ad una analisi dei singoli capi di imputazione che senza rinunciare ad valutazione globale degli stessi, maggiormente idonea disvelare la strategia sottesa alle singole condotte

10.1. CAPO 117

Intestazione fittizia della EFFEMME SERVICE S.r.l.

Sul presente capo di imputazione ha riferito, ancora una volta, il maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016. Egli ha spiegato che, secondo la tesi d'accusa, le indagini svolte avevano consentito di accertare che la società EFFEMME SERVICE Srl, formalmente intestata, nel tempo, a diversi soggetti, era in realtà una società "cartiera", di fatto

amministrata da VULCANO Mario, ed atta al compimento di operazioni di falsa fatturazione che VULCANO effettuava insieme ai coimputati GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine:

"MAR. C. DE ACUTIS S. – ...17. Qui parliamo della società EFFEMME SERVICE *Srl Questa società, dall'atto costitutivo si evince che è stata fondata il 4/2/2010 da VULCANO Mario e Pagliuso Francesco. Dalla visura alla Camera di Commercio si possono constatare tutti i passaggi di quote come indicati nel capo d'imputazione: in data 29/3/2010 Viscome Luigi acquisiva il 50% delle quote da VULCANO Mario e il 50% da Pagliuso Francesco. quindi il 100% delle quote dell'*EFFEMME; *in data 3/9/2010* MANZONI *Giuseppe acquisiva le quote (il 100%) da Viscome Luigi della* EFFEMME; *il 24/2/2011 Dattoli Elvezio acquisiva da* MANZONI *Giuseppe il 100% delle quote della società; il 21/1/2013* MANZONI *Giuseppe riacquisiva da Dattoli Elvezio il 100% delle quote della società. La società, secondo gli atti di indagine, praticamente è gestita in autonomia da VULCANO Mario. Questa società, essendo ancora attiva, ha presentato dichiarazione dei redditi soltanto nell'anno 2010 ed è risultata una società meramente cartiera, cioè utilizzata da VULCANO Mario a beneficio, oltre che di se stesso, anche di* GIGLIO *Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, perché sono state trovate delle fatture... La* EFFEMME SERVICE *ho emesso un rilevante quantitativo di fatture, ritenute per operazioni inesistenti, nei confronti di società gestite da* GIGLIO *Giuseppe come la* GIGLIO *Srl, FLORO VITO Gianni, IMMOBILIARE TRE o la FLORO COSTRUZIONI, e la ARGON gestita da BELFIORE Carmine."*

Il Maresciallo De Acutis continuando nella deposizione, ha spiegato che la gestione diretta e continuata nel tempo della società EFFEMME SERCIVE S.r.l. da parte del VULCANO era testimoniata da diversi documenti rinvenuti all'interno del p.c. dello stesso imputato, precedentemente sequestrato presso la sua abitazione. In particolare, al suo interno venivano rinvenuti un programma contenente dati relativi all'amministrazione della società in oggetto e documenti che attestavano le cessazioni e le nomine alla carica di amministratore unico, ed altri documenti relativi alla proprietà di veicoli intestati alla società. Inoltre, venivano rinvenuti documenti di trasporto attestanti fornitura di materiale, in particolare, alla società GIGLIO Srl.

*"...La riconducibilità della società nella disponibilità di VULCANO Mario è stata appresa anche dalla documentazione e dal contenuto dei computer sequestrati in data 13/2/2013 a casa del VULCANO Mario. Infatti in un computer sequestrato abbiamo trovato installato un programma che si chiama Danea Easyfatt 2009, che è un programma per la gestione amministrativa e aziendale. In questo programma c'erano anche la gestione e i dati dell'*EFFEMME SERVICE, *nonostante lui non avesse nessuna posizione, almeno sulla carta, nell'*EFFEMME SERVICE. *Come risulta dalla visura camerale, la carica di Amministratore unico per questa società dal 24 febbraio 2011 a data odierna è stata ricoperta da Dattoli Elvezio e da* MANZONI *Giuseppe. In uno dei PC sempre sottoposti a sequestro a carico di VULCANO Mario è stata rinvenuta una cartellina, una cartella denominata "Combio Amministratore", riportante all'interno l'atto di cessione di quote, il verbale di assemblea societaria e le comunicazioni alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Entrate del combio Amministratore avvenuto proprio il 24/2/2011 dell'*EFFEMME SERVICE. *Sempre*

all'interno del PC sono state rinvenute due cartelle denominati "Documenti automezzi e documenti EFFEMME*", contenenti rispettivamente copia dei certificati di proprietà degli automezzi dell'*EFFEMME SERVICE *e copia dell'atto costitutivo e della carta di identità di* MANZONI *Giuseppe, che (ricordo) è uno dei due che ha acquisito le quote, il 100% della* EFFEMME SERVICE. *In una chiavetta USB, sottoposta sempre a sequestro a carico di VULCANO, è stato rinvenuto un file in pdf denominato "Documenti Amministratore_0002", concernente la copia della carta di identità di Dattoli Elvezio. Poi, presso l'abitazione del VULCANO sono stati sequestrati pure quattro blocchetti contenenti copia di documenti di trasporto che dimostravano dei trasporti eseguiti nel mese di febbraio 2011 dalla* EFFEMME *Srl e come destinatario la* GIGLIO *Srl La causale è vendito di materiale inerte."*

Il teste ha inoltre riferito in merito alla posizione di MANZONI Giuseppe, il quale avrebbe gestito, con VULCANO, i rapporti bancari della EFFEMME SERVICE Srl, così come risultante dagli *specimen* di firma rilasciati.
"...Il ruolo di MANZONI *Giuseppe: secondo noi, gestisce, insieme a VULCANO Mario, i rapporti bancari, come lo dimostra la documentazione del conto corrente bancario numero 1000/333, acceso presso la Cassa di Risparmio di Bologna e intestato alla* EFFEMME, *ove si rileva che, dagli specimen di firma rilasciati, sia VULCANO che* MANZONI *potevano operare sul punto.*
P. – VULCANO Mario.
MAR C. DE ACUTIS S. – VULCANO Mario e MANZONI *Giuseppe. L'allegato 196. Questo è il conto corrente della* EFFEMME. *Qui si rileva l'intestazione del conto corrente, il numero è 1000/333, e* EFFEMME SERVICE, *è intestato. Di seguito si possono vedere gli specimen di firma: uno di* MANZONI *Giuseppe e l'altro di VULCANO Mario. Questi sono gli specimen di firma di questo conto corrente.* MANZONI *Giuseppe riceve provviste finanziarie dalla* EFFEMME SERVICE, *come dimostrano i bonifici che sono stati rilevati in entrata sul conto corrente numero 540003070352007 4, acceso presso la Banca Popolare di Verona proprio a nome di* MANZONI *Giuseppe. Su questo conto corrente ci sono dei bonifici in entrata dalla* EFFEMME SERVICE."

A domanda del difensore di VISCOME Luigi, il teste ha evidenziato che nel periodo in cui il VISCOME era rappresentante legale della EFFEMME SERVICE Srl (dal 29.3.2010 al 3.9. 2010), non risultavano movimenti economici di nessun tipo, ascrivibili all'attività della società in analisi.
Ha poi ribadito che le uniche fonti di prova raccolte per il presente capo di imputazione sono di natura documentale, non essendovi intercettazioni. Non è stato nemmeno accertato se la EFFEMME avesse dipendenti, atteso che *la società non aveva presentato né la dichiarazioni dei redditi, né il modello 770, in cui vengono inseriti i dipendenti.*

Anche il maresciallo D'agostino ha riferito in ordine alla società, collocandone la sua presenza nell'ambito della vicenda Sorbolo (cfr. Cap. VIII, capi 83 e 84) in merito alla quale ha riferito in quella udienza (13.12.1016). Il teste ha effettuato la ricostruzioni di alcuni bonifici effettuati per il tramite di società "intermedie". In particolare, un flusso di denaro era stato fatto giungere a VILIRILLO Romolo da GIGLIO Giuseppe per il tramite di un bonifico

bancario dell'importo di 10.000 euro effettuato dal conto della società EFFEMME SERVICE S.r.l., che aveva come beneficiario la società Siri S.r.l., il cui socio era VILIRILLO Romolo, omonimo e nonno dell'imputato nel presente procedimento: *"MAR. AIUT D'AGOSTINO E. – [...] Tra il 27 e il 29 giugno 2011 arriviamo a quel famoso bonifico di cui dicevo prima: è questo il periodo in cui* GIGLIO *Giuseppe, per il tramite di VULCANO Mario, effettua un bonifico di 10.000 euro a favore di Villirillo Romolo, e lo fa sulla SIRI Srl Noi facciamo tutti gli accertamenti del caso, acquisiamo l'estratto conto di questo conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia, dove sussisteva questo conto corrente, il conto corrente numero 766.81 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia, intestato alla* EFFEMME SERVICE, *di cui VULCANO Mario aveva la materiale disponibilità, di questa società, e viene effettuato un bonifico, il numero 18256751210 di 10.000 euro sul conto 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno e intestato proprio alla SIRI."*

Nel corso dell'udienza del 19.10.2016, il Maresciallo Nocerino Filippo, in servizio presso la Guardia di Finanza di Cremona, ha ulteriormente specificato gli elementi rinvenuti nel p.c. sequestrato presso l'abitazione di VULCANO Mario, ponendo l'attenzione sul fatto che tra i documenti, vi erano delle copie originali, che avrebbero dovuto essere conservate presso la sede della EFFEMME SERVICE Srl: *"P. M. – Questo è per quanto riguarda la TRUCK&TRADE. Per quanto riguarda la* EFFEMME *Srl, avete effettuato indagini? E' emerso qualche altro particolare anche dal computer? LUOG. NOCERINO F. – Abbiamo trovato, sempre nello stesso progra... per quanto riguarda la* EFFEMME *Srl, in questo software che abbiamo rinvenuto sul PC sequestrato a VULCANO, è stata rinvenuta tutta la gestione della società, della* EFFEMME *Srl P. M. – Questa società, lei aveva già detto poco fa che non era formalmente riconducibile a VULCANO. LUOG. NOCERINO F. – Formalmente no, perché la società legalmente era rappresentata da* MANZONI *Giuseppe. E in questo PC, tra l'altro, è stata trovata un'apposita cartella denominata "Cambio Amministratore", riportante l'atto di cessione di quote, il verbale di assemblea societaria e le comunicazioni alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, che riguardavano proprio il cambio di Amministratore che era avvenuto il 24 febbraio del 2011 tra Dattoli Elvezio e* MANZONI *Giuseppe. Noi l'abbiamo trovato su questo PC. Sempre all'interno di questo PC è stata rinvenuta un'altra cartella denominata "Automezzi e Documenti* EFFEMME*", contenente rispettivamente copie dei certificati di proprietà degli automezzi intestati alla* EFFEMME *Srl e copia dell'atto costitutivo della carta di identità di* MANZONI, *sempre nel PC di VULCANO. Sempre nella chiavetta sottoposta a sequestro, è stato rinvenuto un file denominato "Documenti Amministratore", che conteneva la copia della carta di identità del Dattoli. Questo a significare che, praticamente, lui aveva costituito, aveva fatto il cambio di amministrazione, e quindi la gestiva lui, questa società. PRESIDENTE P. – Questi atti che stanno nel computer, voi avete riscontrato che ci fossero, alla Camera di Commercio, registrati? LUOG. NOCERINO F. – E si, perché poi alla Camera di Commercio .. P. – Lui aveva sul computer quelli che erano gli atti ufficiali che dovevano stare... LUOG. NOCERINO F. – Esatto. P. – ...che dovevano stare presso la sede della società e depositati alla Camera di Commercio."*

10.1.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, all'udienza del 22.11.2016 ha fornito informazioni in ordine alla EFFEMME SERVICE Srl a e alla sua riconducibilità a VULCANO Mario: *"P. M. – Se le dico (pagina 94 dell'interrogatorio dell'8 luglio)* EFFEMME SERVICE? ... *DICH.* GIGLIO *G. – Dico che è riconducibile a VULCANO Mario."*

All'udienza del 11.11.2016, nel descrivere il sistema fraudolento creato per il reimpiego di denari illeciti di cui ai capi 96 e ss, il collaboratore ha poi meglio specificato il ruolo di VULCANO Mario, dicendo che egli l'intermediario dei movimenti bancari che gli venivano richiesti da parte di altri coimputati e che era a conoscenza del meccanismo fraudolento operato, essendone anche l'esecutore materiale. In questo attività era coadiuvato da tale Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI che talvolta sostituiva VULCANO nella sua attività presso le banche.

"DICH. GIGLIO *G. – C'è la I.N.T., la C.D.I., la CORE TECHNOLOGY, la M.B., ci sono diverse società, società intestate a Mario VULCANO, società intestate a mio cognato, a mio suocero. Poi avevamo una società in Svizzera composta con... dietro una fiduciaria, da me, Pasquale Rillo, Peluggi Paolo e Mike*

[...]

P. M. – Siccome lei prima ha menzionato VULCANO Mario all'interno di queste operazioni di frodi comunitarie, volevo che affrontasse quest'aspetto.

DICH. GIGLIO *G. – VULCANO Mario, diciamo che era a conoscenza di quello che noi stavamo facendo. Infatti, anche quando mio cognato doveva andare in banca, a volte lo mandavamo con VULCANO Mario per fare le operazioni, perché mio cognato firmava soltanto e, le disposizioni alla banca, le dava VULCANO. Oppure un certo Giuseppe, che era una persona di fiducia di Paolo Peluggi."*

A sua volta, il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, all'udienza del 17.10.2017, ha ribadito che VULCANO Mario è soggetto dedito alla falsa fatturazione, che effettuava con tutti gli imputati; si era rivolto anche a lui per fare qualche affare.

Già all'udienza del 5.10.2017 VALERIO aveva riferito in merito alla figura di VULCANO, descrivendolo quale soggetto a completa disposizione del gruppo criminale soprattutto nel settore delle false fatturazioni oltre che nel settore tributario, sfruttando i suoi rapporti con il direttore dell'acroporto di Cracovia.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Un attimo eh, cerco di... allora VULCANO Mario?

IMPUTATO VALERIO – VULCANO Mario non è ritualizzato ma è a disposizione GIGLIO, *di Gianni FLORO VITO, di tutti. E poi lo disse pure lui, quindi non è che dico qualcosa in più. Era a disposizione di tutti PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Dei Rillo? IMPUTATO VALERIO – L'ho detto pure prima: da Rillo verso VULCANO, o non l'ho detto? TRIBUNALE – L'aveva detto.*

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Lei lo conosce VULCANO Mario? IMPUTATO VALERIO – In verità l'ho conosciuto in carcere. Però mi raccontò tantissimo sul fatto della Polonia che ho già detto questo, Che lui ha dei... Aveva come dire dei plafond per spendere

su delle macchine così, avevano con Riillo delle attività in Polonia che dovevano fare qualcosa di movimento terra su strade, dovevano fare corsie, qualche cosa di robe appalti pubblici, lui conosceva il Presidente dell'aeroporto di Cracovia ed allora questo gli trovava tutti, faceva plastica dalla Polonia, faceva – plastica vuol dire polimeri, le palline quelle di abs, plastica che poi si fondono e fanno infissi e robe varie – avevano progettato, tanto è che lo ebbe anche come ospite – mi raccontava – a Venezia, in rappresentanza ecco, questo qua venne con la sua amica e lui lo ospitò. TRIBUNALE – Cioè gli fece fare la vacanza a sue spese, insomma.... IMPUTATO VALERIO – a sue spese si sì, posso dire pure di più, perché gli ha fatto spendere un sacco di soldi, dodici mila euro dice mi è costato.

TRIBUNALE – Era il Presidente dell'aeroporto di Cracovia? IMPUTATO VALERIO – Cracovia, si e questo era quello che gli trovava tutti gli appoggi diciamo lì in Polonia, aveva conoscenze e quindi se le sfruttavano così introducendo dei materiali ed evadendo l'Iva. TRIBUNALE – introducendo dei materiali in Italia o in Polonia? IMPUTATO VALERIO – Importavano sì sì plastica, ferro, alluminio qualsiasi cosa la pigliava dalla Polonia, la portava in Italia, e faceva la falsa fatturazione in più si teneva l'Iva, no? Fatturava, faceva con Iva e acquistava senza Iva. Non so poi se è falsa fatturazione o che cosa è signor Presidente, io la chiamavo così ma alla fine (inc.) come volete voi. PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi rispetto a VULCANO Mario essere a disposizione per sintetizzare che cosa significa? Rispetto al vostro gruppo? IMPUTATO VALERIO – Si si, è un gruppo diciamo di Gualtieri e lì intorno no? Nei dintorni. TRIBUNALE – Guardi, dire "a disposizione" è un concetto sì che ha un significato, però al Tribunale serve un concreto sapere che contributo dà VULCANO alle attività dell'associazione, quali attività, quali aiuti, quali compiti, quali fatti compie che risultino alla fine di sostegno, di giovamento all'associazione?

IMPUTATO VALERIO – Lui è disponibilissimo a prendere soldi, a ricevere i bonifici, girava, faceva, in quello c'è; importare dei materiali, vendere e poi spartiva con Riillo e con... Faceva di tutto... La macchina che aveva Riillo in mano era presa in Polonia, il Mercedes ML; anche lui c'aveva una auto, è stata presa in Polonia con quei plafond che vi dicevo di 450 mila euro, e poi ne avevano sempre altre. TRIBUNALE – C'era scambio di lavori, di attività? Come dire di sostegno reciproco nella... VULCANO che attività svolge ufficialmente? IMPUTATO VALERIO – Questo è un dare – ricevere sostegno all'interno della consorteria. TRIBUNALE - Lui cosa faceva, mi interessava che impresa ha? IMPUTATO VALERIO - Lui lavorava prima con i camion, con i trasporti era lavorava, faceva per sé e per altri. Era con GIGLIO. *TRIBUNALE – Era con* GIGLIO *IMPUTATO VALERIO – Oltre che a Riillo, anche* GIGLIO. *TRIBUNALE – quindi con* GIGLIO *che rapporti aveva? IMPUTATO VALERIO – Lui vicini, erano rapporti intensi, rapporti quotidiani, con Gianni FLORO VITO. con... TRIBUNALE – Si scambiavano servizi? Si scambiavano prestazioni di lavoro vicendevolmente? IMPUTATO VALERIO – Fatturazione signor Presidente, facevano fatturazione a tutt'andare; (inc.) sulla fatturazione, poi captiava l'affaricchio, l'affaruccio quello di un gasolio, captiava l'affaruccio di una gomma, di un filtro, di quello che portava qualsiasi cosa. TRIBUNALE – Cioè si può dire VALERIO che in quest'associazione una regola – sia pure con le eccezioni come tutte le regole – sia quella di favorirsi reciprocamente sul lavoro, nel senso di dare appalti o subappalti o prestazioni di lavoro preferibilmente agli associati l'un con l'altro? IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, non si sente bene. TRIBUNALE – Volevo dire: si può dire che sia. Mi sente? IMPUTATO VALERIO – Adesso sì.*

TRIBUNALE – si può dire che c'è una regola di massima dell'associazione per cui nei lavori, negli affidamenti di lavori, appalti, subappalti, forniture si dovesse preferire un associato piuttosto che un terzo soggetto? Quindi che ci fossero scambi di prestazioni insomma?
IMPUTATO VALERIO – Sempre in detto io questo.

10.1.2. L'esame degli imputati VULCANO Mario e FLORO VITO Gianni

Sottopostosi ad esame all'udienza del 6.6.2017, VULCANO Mario ha reso dichiarazioni sul capo di imputazione in analisi, mettendo in luce il suo ruolo attivo nella gestione della società EFFEMME SERVICE Srl, seppur come dipendente; *"AVV. DIF. FACENTE – Spieghiamo l'*EFFEMME*: era sua? SIG. VULCANO M. – No, io ero dipendente della* EFFEMME*. L'*EFFEMME *inizialmente viene costituita da me e un signore, Francesco Pagliuso, il quale, quando siamo andati .. dopo che l'abbiamo costituita, siamo andati in banca e lui aveva dei problemi bancari e le banche non ci aprirono i conti correnti. Tant'è che abbiamo deciso di vendere questa società, perché ha tutti problemi... Chiedendo in giro, io la proposi a* GIGLIO*. E* GIGLIO*, come al solito... acquista tutto, eh, tutto quello che gli proponevano. E* GIGLIO *mi disse che gli interessava, però a condizione che gliel'avrei gestita io. AVV. DIF. FACENTE – In che senso "gestita"? SIG. VULCANO M. –* GIGLIO *sapeva che io avevo sempre gestito delle aziende di trasporto e mi chiese se gliela gestivo io, nel senso... AVV. DIF. FACENTE – ...organizzava. SIG. VULCANO M. – ...organizzava nei lavori, nelle cose. E poi da lì, lavorando, l'*EFFEMME*, oltre a fa... Le false fatture, principalmente le faceva con la* GIGLIO *Srl. Oltre al lavoro reale, faceva anche queste false fatture. AVV. DIF. FACENTE – Quanto tempo è stato dipendente della* EFFEMME*? SIG. VULCANO M – Un anno, qualcosina in più. AVV. DIF. FACENTE – Aveva delle deleghe bancarie sull'*EFFEMME*? SIG. VULCANO M. – Con l'*EFFEMME *avevo delle deleghe bancarie... AVV. DIF. FACENTE – Perché? SIG. VULCANO M. – Per questione di comodità dell'Amministratore, perché l'Amministratore* MANZONI *Giuseppe era residente a Salsomaggiore. La società, l'*EFFEMME *era a Sant'Agata Bolognese. Quindi i conti correnti, le banche, ce li aveva vicino lì, a Sant'Agata, a Castelfranco Emilia. E quindi per questioni di comodità, se un giorno* MANZONI *non veniva giù da Salsomaggiore, andavo io al posto suo in banca a fare le operazioni che mi venivano dette."*

Ha poi spiegato come si fossero conclusi i rapporti con GIGLIO Giuseppe.

"AVV. DIF. FACENTE – Senta, lei fino a quando ha mantenuto i rapporti con GIGLIO*? Succede qualcosa tra lei e* GIGLIO*? SIG. VULCANO M. – Nell'agosto del 2011* GIGLIO *non paga una fattura all'*EFFEMME*. Io e gli autisti andiamo da* MANZONI *a reclamare lo stipendio, perché dovevamo andare in ferie e non ci pagava.* MANZONI *ci spiegò che* GIGLIO *non aveva pagato una fattura all'*EFFEMME *e lui era in difficoltà per poterci pagare. Tant'è che io, essendo in confidenza con* GIGLIO*, provo a chiamarlo, ma lui si nega al telefono per tutto il periodo delle ferie. Al rientro dalle ferie, succede che io con* GIGLIO *un po' me l'ero presa. Ci ha fatto fare delle ferie... avevo sempre una moglie e due figli. A novembre del 2011* GIGLIO *fa un bonifico sull'*EFFEMME*. Questo bonifico doveva essere bonificato a sua volta all'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni. Mi chiama per andare a fare questo bonifico. Io, quando vado a fare questo bonifico, effettuo il bonifico, ma mi trattengo 10.000 euro. Con questi 10.000 euro vado a costituire la mia società, mi*

trattengo i soldi per il capitale sociale e vado a costituire la mia società. Intanto, a FLORO VITO, gli arriva il bonifico e gli mancavano questi 10.000 euro, tant'è che FLORO VITO tutto il giorno provava a chiamarmi, ma io non gli rispondevo. A FLORO VITO, lo chiamo io la sera, dopo che ho finito, che ho costituito la società dal notaio, chiamo FLORO VITO, gli dico di raggiungermi, che gli spiegavo cos'era successo. Viene FLORO VITO, gli spiego cos'è successo e FLORO VITO dice: Va beh, ma i soldi erano miei. Dico: Come...? Per me i soldi erano di GIGLIO. *Dice: No. Comunque chiama* GIGLIO *e* GIGLIO *dice di aspettare, che veniva lui. Arriva* GIGLIO *insieme a Rillo Pasquale, gli spiego cos'era successo e* GIGLIO *... se non c'era Rillo Pasquale, che avesse placato gli animi, saremmo arrivati anche alle botte con* GIGLIO, *perchè era... Alla fine risulta che i soldi erano di FLORO VITO Gianni. Io gli chiesi a FLORO VITO se poteva portare pazienza, una decina di giorni, che glieli avrei restituiti. E gli chiesi anche: se gli avrei dovuto riconoscere qualcosa in più, gliel'avrei riconosciuto. FLORO VITO mi disse che a lui non interessavano queste cose, lui voleva solo restituito i suoi 10.000 euro e mi chiese soltanto, se c'era qualcuno che aveva bisogno di qualche falsa fatturazione, di tenerlo presente, che lui faceva anche questo di mestiere. AVV. DIF. FACENTE – E quindi da lì in avanti i rapporti con* GIGLIO *si sono interrotti? SIG. VULCANO M. – I rapporti con* GIGLIO *si sono definitivamente interrotti."*

Infine, all'udienza del 22.6.2017 FLORO VITO Gianni, nel corso del suo esame ha ribadito i motivi del litigio tra VULCANO Mario e GIGLIO Giuseppe:
"AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, lei è a conoscenza di un litigio avvenuto tra GIGLIO *e VULCANO? SIG. FLORO VITO G. – Sì. AVV. DIF. VEZZADINI – Ci può spiegare un po'?*
SIG. FLORO VITO G. – GIGLIO *usava sempre lo stesso sistema: si faceva le fatture di scarico dall'*EFFEMME SERVICE. *Quando mi doveva restituire i soldi, li faceva attraverso presso i conti correnti di queste società e dopo mi bonificavano i soldi sui miei conti correnti. A questo punto...,*
AVV. DIF. VEZZADINI – Quando avvenne, più o meno, il litigio? Di che periodo stiamo parlando?
SIG. FLORO VITO G. – Stiamo parlando i primi di novembre del 2011. Quindi cosa succede? GIGLIO *fa un bonifico di 20.000 euro, se non mi sbaglio, sulla* EFFEMME SERVICE, *dopodiché VULCANO me li doveva bonificare, a me. Io, quando è passato il primo giorno e il secondo giorno e* GIGLIO *mi ha detto che, il bonifico, me lo doveva fare VULCANO, in quanto lo stava facendo attraversare sul conto dell'*EFFEMME SERVICE, *io chiamavo VULCANO, gli dicevo: E' arrivato il bonifico? Me l'hai girato, il bonifico? – Sto andando in banca; Sto andando qua. Insomma, VULCANO dal primo novembre al 4 novembre mi ha preso in giro, mi diceva: Ancora non è arrivato; Ancora così; Ancora così. Il 4 novembre, al pomeriggio, VULCANO doveva andare a costituisce la VMT dal notaio Vacirca. Quando arriva sotto il notaio Vacirca, mi telefona e mi dice: Ascolta, vedi che io non ti devo girare nessun bonifico, a te, in quanto io c'ho un conto aperto con* GIGLIO. *Io chiudo la conversazione con VULCANO e chiamo* GIGLIO *e gli dico: Pino, io sono qua con Mario; questo mi sta dicendo che c'ha un conto aperto con te' come facciamo? – Come... c'ha un conto aperto con me? Ma dov'è lui adesso? – E' qua. – E tienilo qua, che sto arrivando. VULCANO è andato su dal notaio.* GIGLIO *nel frattempo, in macchina con Pasquale Rillo, partono da Gualtieri e vengono a Reggio Emilia sotto il notaio Vacirca. Nel mentre sono nella*

macchina, nell'ambientale GIGLIO *gli dice: Ma guarda a questo qua, adesso si è fregato i 20.000 euro, dove glieli prendo, io, altri 20.000 euro a Giuseppe? Presidente, questa conversazione fa capire tante cose. Uno: se i soldi erano di Sarcone o di BLASCO, nominava a loro. Lui, nelle intercettazioni ambientali e telefoniche, nomina sempre a me. Nell'ufficio di* GIGLIO, *quando io mi vado a fare i conteggi, ci sono io. Presidente, non c'è BLASCO o Sarcone. Quando* GIGLIO *mi stabilisce le percentuali, ci sono. Se i soldi non sono miei, deve andare Sarcone a fare le percentuali. E un'altra considerazione, Presidente: quando io ho conosciuto Gangi, Colacino con Nicolino Sarcone erano in stretto contatto. Se Colacino sapeva che Sarcone faceva falsa fatturazione, non chiamava me, chiamava a Sarcone, Presidente. AVV. DIF. VEZZADINI – Senta, lei sa se poi dopo litigio continuarono i rapporti tra* GIGLIO *e VULCANO? SIG. FLORO VITO G. – No, da lì si sono interrotti i rapporti tra* GIGLIO *e VULCANO. Tant'è vero che dopo VULCANO mi disse: Guarda, io... ci siamo messi d'accordo lì. Per non farli litigare, sempre a essere buono, VULCANO mi ha detto: Ascolta, intanto mi sono serviti 10.000 euro, perché ho dovuto versare il capitale sociale della società. Io riesco a darteli quando ritiro il capitale sociale, mi devi dare tempo una settimana: ti devo riconoscere qualcosa? – No, non mi devi riconoscere niente, l'importante è che mi dai i soldi indietro."*

10.2. CAPO 117 bis

Intestazione fittizia della società TRUCK & TRADE S.r.l.

Come risulta dalla perizia disposta, La Truck & Trade Srl veniva costituita in data 4.3.2009. In origine la denominazione sociale era F&C Trasporti e Logistica Srl, società con sede in Crotone, Via Venezia nr. 117/D.

Alla data di costituzione, la società in commento aveva per oggetto sociale "(...) *la vendita di materiale inerte e di materiale per l'edilizia; l'attività di trasporti per conto proprio e conto terzi; l'autotrasporto di cose per conto terzi (...)*".

Il capitale sociale della F&C Trasporti e Logistica Srl, pari ad 10.000 euro, veniva interamente sottoscritto dal socio unico Fusinato Alberto e versato presso la Banca Nazionale del Lavoro SpA. di Crotone Sportello 2343.

Con scrittura privata del 20.3.2009 il socio unico della F&C Trasporti e Logistica Srl trasferiva l'1% della quota detenuta nella stessa a Leone Russo Alberico Carlo al valore nominale. Il prezzo di cessione pari a 100 euro veniva interamente saldato dall'acquirente al momento dell'acquisto.

A seguito dell'operazione del trasferimento quote appena menzionato, la compagine sociale della F&C Trasporti e Logistica Srl risultava così composta:

- Fusinato Alberto, quota del 99%;
- Leone Russo Alberico Carlo, quota del 1%.

Con delibera del 25.5.2009, l'assemblea dei soci di F&C Trasporti e Logistica Srl ratificava le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico presentate da Fusinato Alberto. Contestualmente veniva costituito un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti membri:

- Fusinato Alberto, quale Presidente del CdA;

- Leone Russo Alberico Carlo, quale Consigliere del CdA e Responsabile Tecnico per il settore trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci.

Con atto del 9.11.2009, il Socio Leone Russo Alberico Carlo cedeva la propria partecipazione al Socio Fusinaro Alberto al prezzo di Euro 100. L'importo veniva saldato in denaro al momento della stipula dell'atto. A seguito di tale operazione, Fusinaro Alberto riacquistava la proprietà dell'intero capitale sociale della della F&C Trasporti e Logistica Srl.
In data 28.5.2010, l'assemblea dei soci della F&C Trasporti e Logistica Srl deliberava la modifica della denominazione da F&C Trasporti e Logistica Srl all'attuale Truck & Trade Srl. Nella stessa sede veniva deliberato il trasferimento della sede sociale della Truck & Trade Srl da Via Venezia nr. 117/D in Crotone (KR) a Sant'Agata Bolognese (BO). Veniva altresì modificato l'oggetto sociale come segue:
"(...) la costruzione di edifici, la manutenzione, la ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati sia per conto proprio che per conto di terzi, ed anche per Enti pubblici.
- lavori edili di salvaguardia ambientale, recupero funzionali di immobili in disuso, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati utilizzati. la costruzione di strade ed autostrade. Il rivestimento di mura e pavimenti anche con materiale speciale, l'esecuzione di lavori elettrici civili ed industriali, idraulici, quali acquedotti e fognature, lo sfruttamento di piani di coltivazione, di cave, di miniere e di torbiere, l'estrazione di sabbie, ghiaie, inerti e simili per la loro successiva commercializzazione;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali inerti, edili e di costruzioni in genere, di ceramica per pavimenti e per rivestimenti e di ogni altro articolo legato all'ambito delle costruzioni e dell'edilizia (...)"

Con scrittura privata del 9.6.2010 il socio unico di Truck & Trade Srl, Fusinato Alberto, cedeva la quota totalitaria di partecipazione nella Truck & Trade Srl a MANZONI Giuseppe che diventava, dunque, socio unico della società in parola. Detta operazione avveniva al valore nominale di Euro 10.000 che, come indicato nel medesimo atto, risultava già stato saldato dall'acquirente in nr. 4 *tranche* in denaro dal valore di Euro 2.500 ciascuna
Con delibera del 1.7.2010, l'assemblea dei soci provvedeva alla revoca di Fusinato Alberto, quale Presidente del CdA della Truck & Trade Srl, e di Leone Russo Alberico Carlo, quale Consigliere della medesima società. Contestualmente, l'assemblea nominava MANZONI Giuseppe quale amministratore unico della società in oggetto.

Secondo l'ipotesi d'accusa, VULCANO Mario sarebbe il reale proprietario della società Truck & Trade Srl. Nello specifico, si sostiene che MANZONI Giuseppe, socio unico della Truck & Trade a far data dal 9.6.2010, avesse ricevuto risorse da VULCANO Mario, al fine di acquisire l'intera proprietà della società in parola. Tuttavia, la gestione dell'impresa, a seguito dell'acquisto della partecipazione totalitaria, sarebbe rimasta in capo allo stesso VULCANO, così da rendere MANZONI Giuseppe un mero prestanome.
A tale proposito, il Luogotenente Nocerino Filippo, all'udienza del 19.10.2016, ha riferito che nel p.c. dell'imputato VULCANO erano stati rinvenuti documenti fiscali riferibili alla società Truck & TRADE ed un programma di gestione aziendale della stessa

"P. M. – (...) Prima di tutto ci dica quali sono le società delle quali il VULCANO si è occupato ovvero era intestatario ovvero aveva partecipazioni nella gestione.
LUOG. NOCERINO F. – Noi facciamo riferimento a VULCANO Mario, la società TRUCK&TRADE, rappresentata da.. Rappresentata da MANZONI *(...) LUOG. NOCERINO F. – La società fino al 17/6/2010 aveva denominazione FC TRASPORTI LOGISTICA con sede a Crotone e ha rappresentato l'ultima dichiarazione dei redditi nel 2010 ed era amministrata dal 13/7/2010 da tale* MANZONI *Giuseppe... Presidente – "Da tale"...? LUOG. NOCERINO F. –* MANZONI *Giuseppe. Presidente –* MANZONI *Giuseppe. LUOG NOCERINO F. –(...) In uno dei PC sottoposti a sequestro è stato rinvenuto un programma per la gestione aziendale denominata ...(incomprensibile)...(...), utilizzato per la gestione amministrativa Di tale società.. (...)*
P. M. – Intende della TRUCK? LUOG. NOCERINO F. – Della TRUCK&TRADE. E nove file riguardanti altrettanti fatture emesse dalla TRUCK&TRADE nei confronti di società riconducibili al sodalizio. (...) P. M. – La domanda è: nel PC rinvenuto all'imputato sono stati trovati anche la sede e i riferimenti fiscali? LUOG. NOCERINO F. – Sì, sì, in quel documento sono state estrapolate anche le visure camerali dalle quali abbiamo preso i dati (...)"

Il Maresciallo De Acutis, a sua volta, nel riferire all'udienza del 20.7.2016 in ordine al capo di imputazione in esame ha descritto i rapporti tra la Truck & Trade Srl e VULCANO Mario, mettendo in evidenza come le prove da cui si desumerebbe il ruolo di *dominus* di VULCANO Mario all'interno della società, sarebbero rappresentate, principalmente, dal rinvenimento nel corso di un sequestro effettuato nei suoi confronti, di un computer contenente la contabilità societaria: *"MAR. C. DE ACUTIS S. – 117 bis. Questa società, la TRUCK&TRADE Srl. è un'altra società di cui noi abbiamo ricondotto la gestione a VULCANO Mario, e come testa di legno utilizzata anche in questo caso è* MANZONI *Giuseppe. La sede e i riferimenti fiscali di questa società, li abbiamo estrapolati dall'intestazione di alcune fatture che abbiamo rinvenuto sul computer sottoposti a sequestro sempre a carico di VULCANO Mario il 13 febbraio del 2012. Dalla visura camerale si evince che la società è stata acquisita da* MANZONI *Giuseppe in data 9/6/2010. Questa società fino al 17 giugno 2010 aveva la denominazione FC TRASPORTI E LOGISTICA Srl, con sede in Crotone, via Venezia, 117/D. Questa società ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nel 2010 e dal 13/7/2010 è amministrata da* MANZONI *Giuseppe sulla carta, che (come abbiamo visto) (...) . In un computer sottoposto a sequestro sempre a VULCANO è stato rinvenuto sempre quel programma Danea Easyfatt 2009, di cui ho parlato prima per la gestione aziendale, ed è stato utilizzato anche per la gestione aziendale della TRUCK&TRADE (...). Questa documentazione è stata sottoposta a sequestro, sempre in data 13/02/2013, presso lo studio di consulenza Le Tre Torri e Minervino, (...) La società, dalla costituzione, ha presentato dichiarazioni dei redditi dell'anno 2009 e* MANZONI *Giuseppe in quella dichiarazione risulta quale rappresentante firmatario della dichiarazione" (...)."*

10.2.1. Gli esiti della perizia contabile

Gli accertamenti peritali hanno poi dimostrato come il MANZONI non avesse, all'atto dell'acquisto delle quote, la necessaria capacità reddituale, avendo egli percepito redditi per soli 238 euro nel periodo d'imposta 2008 (cfr perizia pag. 1880).

Non solo, al fine di accertare se le risorse con le quali MANZONI Giuseppe aveva acquistato la Truck & Trade da Fusinato Alberto provenissero dal patrimonio di VULCANO Mario, i periti hanno analizzato i flussi finanziari in entrata ed in uscita intercorsi tra i due imputati nel corso dell'esercizio 2010, presenti all'interno degli estratti di conto corrente, riscontrando l'esistenza di 2 giroconti in favore del MANZONI, di importo complessivo pari ad Euro 10.000. Le due operazioni venivano effettuate in data successiva al trasferimento di quote del 6.6.2010, per il tramite della EFFEMME SERVICE Srl.

10.3. CAPO 118

Intestazione fittizia della società EDIL COSTRUZIONI S.r.l.

In merito al capo di imputazione in oggetto, il Maresciallo De Acutis all'udienza del 20.7.2016, ha riferito in merito agli elementi che, secondo la prospettazione d'accusa, dimostrerebbero la riconducibilità al VULCANO della EDIL COSTRUZIONI Srl. Anche in questo caso non vi sono intercettazioni telefoniche.

Stando alle dichiarazioni rese del teste, le evidenze da cui si desumerebbe il ruolo di *dominus* di VULCANO Mario all'interno della EDIL COSTRUZIONI S.r.l. si concretizzerebbero, principalmente, nell'aver rinvenuto nelle disponibilità dell'imputato, un computer contenente la contabilità societaria nel corso di un sequestro effettuato nei confronti dello stesso VULCANO Mario in data 13.2.2013, nonché nella piena diponibilità, da parte del VULCANO, di mezzi della società, tra cui, in particolare, l'autovettura Audi Q7.

"MAR. C. DE ACUTIS S. - Sì. Nel 118 è un'altra società, è la terza società che noi abbiamo ricondotto... che in realtà è gestita da VULCANO Mario, formalmente rappresentata da altri soggetti, in questo dato Bidin Corrado. Come sia per la EFFEMME *che per la TRUCK&TRADE, come ho detto prima per gli altri capi d'imputazione, nel PC sequestrato a carico del VULCANO, sempre il 13 febbraio 2013, nel software di gestione amministrativa Danea Easyfatt 2009 è stata riscontrata anche la gestione della EDIL COSTRUZIONI Srl Questa EDIL COSTRUZIONI, come da visura della Camera di Commercio, si rileva che è rappresentata, è partecipata unicamente da Bidin Corrado, che ha la proprietà del 100% delle quote. Nella chiavetta USB sottoposta a sequestro a carico di VULCANO sono stati rinvenuti sei file riguardanti fatture, in formato pdf, emesse nell'anno 2012 dalla EDIL COSTRUZIONI nei confronti della* EFFEMME SERVICE *o della VMT Srl (di VULCANO Mario, la VMT). In data 2/4/2013 VULCANO Mario è stato sottoposto ad un controllo di Polizia in Preganzol, Treviso, a bordo di un'autovettura tipo Audi Q7, targata DT092AL, di proprietà della società di leasing ACILEASING FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A , data in locazione, però, alla società EDIL COSTRUZIONI. Dalla documentazione sequestrata a carico di VULCANO, è stata rinvenuta una cartellina trasparente, tra l'altro, che conteneva il contratto di apertura del conto corrente 114 del Banco di San Marco, filiale di Trebaseleghe, Padova, facente parte, questa banca, del gruppo Banco Popolare, e intestato, questo conto corrente, alla società EDIL COSTRUZIONI, e una fotocopia di un assegno emesso. La firma*

sull'assegno. se vediamo l'allegato 205, è riconducibile a Bidin Corrado. Si vede una "B" iniziale.
Presidente – Questo è l'Amministratore, quindi non può che essere... MAR. C. DE ACUTIS S. – Sì. Oltre quello, l'istituto di credito ha comunicato, tra l'altro, che non ci sono delegati a operare su conto corrente. Presidente – Quindi opera solo l'Amministratore. (...)
Presidente: C'è qualcosa che dimostri che è un'operatività effettiva del Bidin o è solo testa di legno? MAR. C. DE ACUTIS S. – No, non abbiamo riscontri in merito all'operatività di Bidin, anche perché non ci sono conversazioni telefoniche intercettate. Tutto il materiale è quello che abbiamo riscontrato nelle perquisizioni (...)".

Gli accertamenti svolti dai periti contabili hanno inoltre messo in luce come BIDIN Corrado, nel periodo d'imposta in questione, non aveva capacità reddituale sufficiente per acquisire l'intera quota di partecipazione al capitale.

Prima di procedere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati occorre precisare, per completezza, che alle prove orali sopra indicate si aggiungono tutte le prove documentali che a quelle testimonianze fanno da corredo ed oggetto delle analisi degli inquirenti, dei difensori e dei periti contabili. Ad esse, nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico.

10.4. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Queste dunque le prove acquisite in dibattimento in relazione ai singoli capi di imputazione.
Esse dimostrano come tutte le società e i relativi beni fossero stati oggetto di fittizia intestazione da parte del suo reale *dominus*, VULCANO Mario.
Ed invero: quanto alla EFFEMME SERVICE s.r.l., le prove hanno innanzitutto dimostrato che il VULCANO era in possesso di programmi di gestione aziendale e di documenti originali riferibili alla predetta società. Nel computer a lui sequestrato è stato trovato, installato, un programma di gestione amministrativa e aziendale, nel quale erano contenuti anche la gestione e i dati dell'EFFEMME SERVICE, nonostante il VULCANO non ricoprisse nessun ruolo formale nella compagine sociale. In uno dei computer sottoposti a sequestro è stata poi rinvenuta una cartella denominata "Cambio Amministratore", riportante, all'interno, l'atto di cessione di quote dell'EFFEMME SERVICE, il verbale di assemblea societaria e le comunicazioni alla Camera di Commercio e all'Agenzia delle Entrate. Sempre all'interno del personal computer sono state rinvenute due cartelle denominati "Documenti automezzi e documenti EFFEMME", contenenti rispettivamente copia dei certificati di proprietà degli automezzi dell'EFFEMME SERVICE e copia dell'atto costitutivo e della carta di identità di MANZONI Giuseppe. In una chiavetta USB, sottoposta sempre a sequestro a carico di VULCANO, è stato rinvenuto un file in pdf denominato "Documenti Amministratore_0002", concernente la copia della carta di identità di Dattoli Elvezio. Inoltre, presso l'abitazione del VULCANO sono stati sequestrati pure quattro blocchetti contenenti copia di documenti di trasporto dimostrativi dei trasporti eseguiti nel mese di febbraio 2011 dalla EFFEMME Srl ed aventi come destinatario la GIGLIO Srl. Le prove hanno dimostrato anche che VULCANO

effettuava operazioni di prelievo in contanti sul conto della società avendone il potere e che, GIGLIO, per il tramite di VULCANO e la società EFFEMME aveva effettuato un bonifico nell'ambito della vicenda Sorbolo. MANZONI, poi è risultato privo di adeguata capacità reddituale al momento dell'acquisito delle quote. In questo senso si spiega come la provvista per l'acquisto delle stesse sia stata fornita da VULCANO, come accertato da 2 giroconti in favore del MANZONI, di importo complessivo pari a 10.000 euro sia pure effettuati in data successiva al trasferimento di quote del 6.6.2010, per il tramite della EFFEMME SERVICE S.r.l..

Tutte queste prove, dimostrano, già di per sé, la effettiva ingerenza del VULCANO nella attività della società, quale effettivo titolare della stessa. A queste prove si aggiungono poi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio che riscontrandosi tra loro con dichiarazioni puntuali ed indipendenti tra loro nonché riscontrate da tutte le altre prove indicate, indicano in VULCANO un soggetto dedito alla attività di falsa fatturazione. GIGLIO, poi ha espressamente affermato che la EFFEMME era di VULCANO: in ciò riscontrato da tutte le prove raccolte.
L'accertato coinvolgimento della EFFEMME SERVICE nell'ambito del capo 107 (cfr. cap. VIII) dimostra come la società, formalmente intestata a terzi soggetti, fosse strumento fondamentale per l'esecuzione di fatturazioni per operazioni inesistenti attuate dai membri del sodalizio, fornendo così un formidabile riscontro alle prove acquisite e, ancora una volta, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Le dichiarazioni difensive rese dal VULCANO, del resto sono tutt'altro che ostative al riconoscimento di un suo effettivo ruolo gestorio della società, anzi lo confermano, sebbene egli abbia tentato di sminuirne la portata, sostenendo di avere semplicemente eseguito le direttive di GIGLIO che decise di acquistare la società (di cui il VULCANO era dipendente) su sua proposta, a condizione che la gestisse (VULCANO) in prima persona.

Analoghe considerazioni valgono per la TRUK&TRADE S.r.l. e per EDIL COSTRUZIONI s.r.l., avendo l'attività di perquisizione messo in luce come il VULCANO si interessasse della gestione aziendale delle due società in modo diretto, anche avvantaggiandosene personalmente, come dimostrato dall'utilizzo dell'autovettura Audi Q7 concessa in locazione finanziaria a EDIL COSTRUZIONI. L' incapacità reddituale di MANZONI e di BIDIN al momento dell'acquisto delle quote chiude e completa il cerchio probatorio in termini di ulteriore conferma del fatto che il reale titolare delle due società era, in realtà, VULCANO Mario.

Acclarata la materialità della condotta contestata in ordine a tutti e tre i capi di imputazione occorre scendere alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo. Anche in questo caso, la valutazione globale delle condotte, ed il loro inserimento nel contesto dell'intero processo e delle condotte altrove concorre alla formulazione del giudizio.
Vanno anche qui richiamati i principi generali descritti in apertura, ricordando che, secondo un orientamento, una volta acclarata la finalità tipica di chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Ciò è possibile dire solo in merito alla posizione di VISCOME. In relazione a costui, infatti, infatti le prove non hanno messo in luce null'altro se non la sua occasionale, e limitata nel tempo, partecipazione alla condotta materiale, avendo formalmente detenuto il 50% delle quote sociali per soli sei mesi, dal 29.3.2010 al 3.9.2010 Sulla base di tali scarne premesse probatorie, non può in alcun modo escludersi che egli non condividesse la finalità perseguita dal VULCANO, essendo completamente inconsapevole della stessa; anzi, i dati di valutazione disponibili tendono ad escluderlo.

Quanto a VULCANO *nulla quaestio*.
La prova del dolo specifico discende dallo stesso accertamento del suo ruolo all'interno del sodalizio quale soggetto a completa diposizione dei suoi membri, in specie di GIGLIO, soprattutto per effettuare operazioni per falsa fatturazione. La condanna in sede di giudizio abbreviato per il reato associativo e le dichiarazioni rese da GIGLIO e da VALERIO poco sopra riportate lo confermano. Orbene, in questo suo ruolo egli ha consapevolmente partecipato, con le sue società fittiziamente intestate a terzi, ai sistemi che gli esponenti dell'associazione - in particolare GIGLIO, che rappresenta il principale riferimento di VULCANO - hanno creato non solo per il reimpiego di ricchezze illecite provenienti dal sodalizio emiliano e da quello cutrese, ma anche per generare nuova ricchezza illecita da impiegare in nuova attività illecita in una spirale potenzialmente senza fine (cfr. Cap VIII capi 96,97,98,99 e 107).

Quanto a MANZONI Giuseppe, va evidenziato che egli si è prestato, reiteratamente e sistematicamente a fungere da prestanome per VULCANO Mario, non solo con riferimento alla società EFFEMME ma anche alla TRUCK& TRADE s.r.l.
In questa sua veste ha permesso che VULCANO effettuasse parte del vorticoso giro di operazioni per fatture inesistenti oggetto dell'accertamento relativo al capo 107, circostanza di per sé significativa, di una consapevolezza della finalità illecita tipica, non essendo verosimile pensare che un soggetto si presti sistematicamente ad acconsentire, tacitamente, a così ponderose operazioni illecite senza conoscerne o rappresentarsene la finalità. È, invece, come già altrove osservato, razionalmente credibile che egli, pienamente consapevole della finalità perseguita dal VULCANO, abbia condiviso la sua finalità di reimpiego di denari di provenienza illecita in altre attività di falsa fatturazione in vista di un utile personale rappresentato da un ritorno economico, essendo contrario al fondamentale canone di ragionevolezza anche solo ipotizzare che egli abbia agito e messo a rischio la propria persona di fronte alla giustizia per mero spirito di liberalità.
Anche in questo caso, alla logica soccorrono tutte le prove assunte nel corso del presente processo che hanno dimostrato come, storicamente, tutti gli imprenditori mafiosi e, comunque, gli esponenti attivi del sodalizio si avvalessero di compiacenti prestanome per svolgere la loro attività illecita al riparo di costoro e per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori. Riecheggiano sul punto, esemplificativamente, le parole dei collaboratori storici MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore in relazione alle posizioni di VERTINELLI e di GIGLIO. Gli accertamenti effettuati in relazione alle condotte tenute da costoro (cfr. par. 4 e 6) ne sono la più solida

conferma. Nello stesso senso si collocano le propalazioni rese sul tema dai "nuovi collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, per le cui dichiarazioni, sul punto, si rinvia al cap. XIII, ove saranno tratteggiate proprio le modalità operative e le strategia di azione del sodalizio e dei singoli esponenti, proprio a testimonianza del fatto che quella della intestazione fraudolenta era una strategia invalsa nel gruppo ed estesa a tutti i suoi esponenti.

VULCANO Mario, così come FLORO VITO Gianni (cfr. par. 8), non rappresenta eccezione alla regola, così come coloro di cui egli si avvale nella attuazione della sua strategia certo del loro compiacente ed interessato silenzio.

Non si dimentichi, a dimostrazione di ciò che, VULCANO, in sede di esame, confesso sulla falsa fatturazione di cui al capo 107, ha dichiarato che al MANZONI veniva riconosciuta una percentuale sulla illecita attività svolta.

Non solo, dalle dichiarazioni di GIGLIO è emerso come MANZONI Giuseppe fosse uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che talvolta sostituiva VULCANO nella sua attività presso le banche nell'ambito del sistema illecito del reimpiego orchestrato dal GIGLIO e dal PELAGGI, in ciò confermato dal VULCANO, che ha ammesso che talvolta si recava in banca al posto del MANZONI quando costui non poteva spostarsi da Salsomaggiore, ove risiedeva, a Sant'Agata Bolognese dove era la sede societaria della EFFEMME Service.

Tale circostanza conferma ulteriormente come MANZONI fosse ben consapevole della finalità della falsa intestazione societaria, in questa sua veste di uomo di fiducia di PELAGGI, ossia l'ideatore del sistema di reimpiego delle ricchezze illecite delle cosche calabresi ed emiliane fin dalle indagine Point Break, e che ha trovato nuova linfa vitale grazie alla figura di GIGLIO e di RILLO e, tramite questi, di VULCANO Mario.

In conclusione, su tali argomenti, che dimostrano anche la perfetta conoscenza della caratura criminale degli imputati da parte di MANZONI Giuseppe, si fonda il convincimento che costui, che si è prestato sistematicamente per farsi intestare le società da parte del VULCANO anche per permettergli di svolgere quella vorticosa attività di falsa fatturazione oggetto del capo 107, condividesse pienamente con VULCANO le finalità illecite tipiche in vista di un egoistico, concorrente, profitto personale.

Va in definitiva affermata la penale responsabilità di VULCANO Mario e di MANZONI Giuseppe per i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 117- 117bis e 118. Va invece pronunciata sentenza di assoluzione per VISCOME Luigi perché il fatto non costituisce reato, difettando per lui la prova dell'elemento soggettivo.

Le ragioni esposte allorquando si è parlato, in generale del delitto di trasferimento fraudolento di valori – peraltro ribadite in occasione dell'analisi di questo reato riferito alle società appartenenti al gruppo VERTINELLI e a quelle di GIGLIO - fondano il convincimento della sussistenza, per coloro per cui vi è condanna, dell'aggravante di cui all'art 416bis. 1 c.p. avendo il VULCANO, tramite il consapevole contributo fornito dal MANZONI, volontariamente agito in vista dell'agevolazione del sodalizio criminoso che, grazie alla attività di falsa fatturazione e il successivo reimpiego in altre attività illecite ha potuto espandere la sua forza economica e la sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico.

11. CAPO 121

Intestazione fittizia della società LA MAGNOLIA S.r.l.

In ordine agli esiti della attività di indagine effettuata in relazione al presente capo di imputazione ha riferito, all'udienza del 2.11.2016 il Maresciallo D'Agostino, sostenendo che la società MAGNOLIA s.r.l. fosse una società cartiera, in quanto nel periodo 2010 non aveva presentato alcuna dichiarazione annuale dei dati Iva e che ciò fosse funzionale alla falsa fatturazione attuata dal MANCUSO, reale *dominus* della società. Nel corso della sua testimonianza il teste ha indicato anche le intercettazioni dalle quali si evincerebbe la gestione reale del MANCUSO.

Ecco le parole del teste:

"Che, praticamente, è una società cartiera, questa, proprio cartiera, gestita da MANCUSO Vincenzo. E vi darò le telefonate da cui si capisce come MANCUSO riesce ad acquisire questa società. L'intestazione delle quote societarie sono riferite a Ferri Bernardini Gabriele. L'impresa era stata registrata presso la Camera di Commercio di Livorno, poi è stata trasferita a Modena, in strada Villanova, numero 91. Ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili urbani, lavori edili in genere. Il capitale sociale di 10.000 euro è tutto in mano a Ferri Bernardini Gabriele. L'Amministratore unico si identifico in Bosi Maurizio. Sebbene quest'impresa non sia formalmente riconducibile a MANCUSO, le numerose conversazioni intercettate danno atto invece di un preciso riscontro a questa gestione di fatto dell'impresa. MANCUSO ne curava personalmente l'operatività bancaria e aveva avuto modo di reperire questa ditta tramite un soggetto, un tale Quilici SERGIO. Si tratta in generale di una mera cartiera. Perché questo? Dal 2010 in poi l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nello stesso periodo l impresa ha omesso altresì le comunicazioni annuali dei dati Iva. La MAGNOLIA è una società puramente funzionale al giro di queste fatture. Detto questo, già alla fine del novembre del 2011 (abbiamo la telefonata 1462 della RIT 2788/2011), la situazione bancaria della MAGNOLIA non è florida e Cavazzoli Giorgio, che è un impiegato presso la banca TERCAS, chiede esplicite garanzie di rinnovare il titolo e chiede proprio a MANCUSO: "Però questa cavolo di MAGNOLIA – dice un'altra parola, in realtà – c'è ancora quel delinquente come uomo dentro?". Si riferisce a Quilici. MANCUSO risponde di aver cambiato l'Amministratore. Il 12/12/2011 un'altra telefonata (2996, RIT 2788/2011), MANCUSO chiede proprio a Quilici garanzie sulla possibilità di acquisire direttamente l'impresa, dato che ha ottenuto un fido di quarantamila euro, e soprattutto gli chiede se l'Amministratore è cambiato E in quell'occasione concordano di parlare a voce. Che la MAGNOLIA sia stata affidata a prestanome, lo si comprende benissimo il 22/12/2012 (abbiamo la telefonata 3643, RIT 2788/2011), quando MANCUSO chiede a Quilici di reperirgli l'Amministratore con il quale deve recarsi in banca per effettuare l'operazione del pagamento delle fatture che sai tu – gli dice. E' evidente che ha bisogno anche di una firma di delega per operare sul conto, perché da quel momento in poi andrà sempre MANCUSO in banca a discutere per la MAGNOLIA, ad operare su quel conto. Quanto meno, noi non registriamo più altre telefonate di questo tipo. La MAGNOLIA viene utilizzata per giri di fatture anche con la EDIL BUILDING, che è una società pulita (per modo di dire), sempre gestita da MANCUSO, anche se lì formalmente lui non risulta. Lo si comprende dalle conversazioni registrate il 23 e il 27 dicembre del 2011, la prima telefonata è la 489, RIT 2930/2011: MANCUSO chiama la TERCAS e dice di avere

delle fatture della MAGNOLIA da pagare, per cui deve necessariamente effettuare dei movimenti e dei bonifici. Nella seconda conversazione (che è la telefonata 509, 2930/2011) Quilici SERGIO avvisa MANCUSO di non potersi presentare in banca come concordato, creando questo disappunto, "perché devo fare un bonifico" – dice MANCUSO – "dalla EDIL BUILDING, lo devo fare alla MAGNOLIA. Sai che avevo fatto quelle fatture? Dopo di là devo fare i prelevamenti, hai capito cosa devo fare? E' chiaro?". Il 3 gennaio del 2012 altra telefonata (578, RIT 2930/2011): MANCUSO dice a Cavazzoli Giorgio, senza della TERCAS, di dover fare il solito giro per poter successivamente risolvere la situazione della MAGNOLIA. Dalle conversazioni si comprende che Quilici in qualche modo in quel momento ricopre ancora un qualche incarico nell'impresa, tanto che Cavazzoli si lamenta del fatto che non è stato ancora allontanato. MANCUSO riferisce che la mattina seguente dovrà fare un'operazione del solito giro che fa, versando assegni per 22-23.000 euro, con i quali sistemerà i conti della EDIL BUILDING e della stessa MAGNOLIA. Che MAGNOLIA sia stata utilizzata nel giro di fatturazione, è assodato anche per il discorso della contabilità. E questo è un altro elemento molto importante per capire la riconducibilità. Perché? Perché il 9 maggio del 2012 la Guardia di Finanza di Carpi effettua proprio un controllo presso gli uffici di MANCUSO, a Sozzigalli, in provincia di Modena, ed abbiamo la telefonata 13177, RIT 2788/2011 , in cui Gareri Giuseppina avvisa il marito di questo controllo. In quel frangente MANCUSO non è a Modena e per telefono cerca di gestire l'emergenza, chiamiamola così (e abbiamo la telefonata 13222, RIT 2788/2011) . Per telefono cerca di evitare che i Finanzieri effettuino una perquisizione presso il capannone di Sozzigalli, perché lì dentro è custodita proprio la contabilità della MAGNOLIA. In particolare abbiamo la telefonata 13223, RIT 2788, in cui MANCUSO chiede alla segretaria, dovendo necessariamente aderire alle richieste dei Finanzieri, che vogliono entrare lì nell'ufficio della EDIL BUILDING, di prendere, senza farsi notare, dal retro della foto dei suoi figli, all'interno dell'ufficio, la chiave che apre l'appartamento di Cardello, dove poi, nelle conversazioni successive, si capisce che lì c'è la contabilità. Alcuni minuti dopo, infatti (abbiamo la telefonata 1602, RIT 309/2012), MANCUSO esorta anche la moglie Pina ad effettuare la stessa operazione, cioè prendere queste chiavi senza farsene accorgere. Alle 11:55 – perché in tutto questo frangente i Finanzieri sono ancora fuori dalla porta, non riescono ancora ad entrare – abbiamo la conversazione ambientale 1235, RIT 489/2012. Le due donne, cioè Gareri e la segretaria, si incontrano e si avviano verso l'ufficio, dove c'erano già i Finanzieri ad attendere. Durante il tragitto, Pina riceve l'ennesima telefonata da parte di MANCUSO (la 1605, RIT 309/2012). Ancora una volta si raccomanda la massima discrezione circa l'appartamento di Cardello. La donna si fa a sua volta portavoce di queste parole pronunciate dal marito con la segretaria: "No, non fargli assolutamente capire che abbiamo quest'appartamento, anzi devo fare in modo di entrare, prendere la chiave e metterla in tasca". L'esito della perquisizione viene commentato tra le due donne (la conversazione ambientale 1236, RIT 489/2012). Dalle loro parole si comprende che parte della documentazione da tenere nascosta era proprio riconducibile a MAGNOLIA, infatti Alla dice: "Anche perché c'erano dei giorni che pensavo... te lo giuro, poi non era quella di... io gliel'ho tenuta nascosta, perché non davano il caso molto a quelle altre, MAGNOLIA". E Pina: "A loro non è che ghene frega di MAGNOLIA. Quella MAGNOLIA è una ditta.. è un'altra cosa. Loro hanno mirato su quella roba lì e basta". Perché? Perché in effetti i Finanzieri, anche se noi li avevamo chiamati:

Occhio che sta succedendo quest'operazione qua – loro, giustamente, dicevano che non è che potevano effettuare la perquisizione, perché erano stati interpellati a cercare dei rapporti fra la società EDIL BUILDING e la CAVICCHIOLI AUTOTRASPORTI, perché erano stati interessati da un altro ufficio e gli servivano solamente quelle... Quindi, praticamente, non potevano accedere anche in altri ambienti chiusi da chiavi, eccetera. Questo è quanto. E quindi, come ho detto prima, nel corso delle intercettazioni eseguite non sono state registrate conversazioni dirette con gli amministratori formali della MAGNOLIA Srl. Il tramite è stato sempre un po' Quilici per quelle telefonate che ho detto prima. Questa è la MAGNOLIA".

Di seguito si riportano le trascrizioni di alcune delle conversazioni intercorse tra MANCUSO Vincenzo ed i soggetti individuati nel corso dell'udienza suscitata:

Conversazione numero 489 del 23 dicembre 2011 ore 17:44, RIT 2930/2011:

"FABIO: Banca TERCAS, buongiorno.
MANCUSO: Buongiorno Fabio, Vincenzo.
FABIO: Ciao buongiorno.
MANCUSO: Gabriele?
FABIO: Come scusa?
MANCUSO: Gabriele?
FABIO: Un secondo perché sta parlando con un cliente, un attimo solo eh, che provo a passarrelo.
MANCUSO: Ok, grazie.
La telefonata viene messa in attesa, si sente una melodia.
FABIO: Un secondo, eh.
MANCUSO: Prego, prego.
FABIO: Ti passo Giorgio.
La telefonata viene messa in attesa, si sente una melodia.
GIORGIO: Si.
MANCUSO: Buongiorno Giorgio.
GIORGIO: Buongiorno a lei, come sta?
MANCUSO: Io sto ben.
GIORGIO: Sta aspettando il Natale o stiamo aspettando l'ultimo dell'anno?
MANCUSO: E non lo so, io dipende. (ride)
GIORGIO: Dipende, no io.., io mi hanno deliberato ieri alla sette quei due castelletti su del pugato, vedi te, poveretto, è che c'è la Banca d'Italia, la TERCAS giù, a volte fanno 4-5 orc, io comunque sono a posto con questo conto 86 per oggi. Abbiamo la bellezza di 20.257 euro da spendere.
MANCUSO: Va bene, io adesso tra un po' passo di là Giorgio.
GIORGIO: Va bene, beh fai tutti quei giri belli, belli, belli che mi dicevi.
MANCUSO: Allora i giri belli, belli li facciamo il 27 mattina..
GIORGIO: Oddio ma non ci sono Vincenzo, sono in ferie.
MANCUSO: E va bene, ma io devo fare un versamento da Frontera e un versamento alla MAGNOLIA..
GIORGIO: Bravo! Bravo.
MANCUSO: E quello li lo devo fare, perché viene il 27 mattina viene SERGIO su..

GIORGIO: Eh.
MANCUSO: e facciamo tutto quello che c'è da fare, perché te l'ho detto che deve venire lui che devo fare l'operazione lì sopra, perché..
GIORGIO: Mi raccomando, perché sennò questi a fine anno è una società bruciata, eh?!
MANCUSO: No, no Giorgio perché lì sopra c'ho delle fatture della MAGNOLIA e gli devo fare il bonifico che glieli devo pagare, hai capito? Devo fare il movimento per quel motivo là.
GIORGIO: Va bene, va bene.
MANCUSO: Te l'ho detto anche l'altro giorno che devo farlo, non è che..
GIORGIO: Va bene, va bene
MANCUSO: Ok?
GIORGIO: Quindi vieni a spolverare tutti e 20 oggi?
MANCUSO: Devo fare un bonifico al FMR che dopo mi arriva un assegno di 10 000 euro sul FMR.
GIORGIO: Eh, serve (inc.).
MANCUSO: Così ci metto due soldi e sono tranquillo, dopo devo fare 8.000 euro di bonifici..
GIORGIO: Bene.
MANCUSO: e poi dovrei prendere 2 000 euro che mi servono per fare il Natale.
GIORGIO: Anch'io, allora abbiamo già finito lo vedi? Siamo già a quota 20.
MANCUSO: Ma non ti preoccupare te per il 27, che per il 27 faccio il versamento di (inc.).
GIORGIO: Va bene, va bene a posto, ciao. Ciao, ciao.
MANCUSO: Ciao."

Conversazione numero 509, RIT 2930/2011:
"MANCUSO: Pronto?
QUILICI: Vincenzo?
MANCUSO: Sì.
QUILICI: Bello!
MANCUSO: Come va?
QUILICI: Male, mi hanno sequestrato la macchina, quindi?!
MANCUSO: Porco boia!
QUILICI: Mh!
ANCUSO. Quindi oggi non puoi venire?
QUILICI: Dé, so sceso, c'avevo per l'assicurazione.
MANCUSO: Mh. Non riesci a venire qua?
QUILICI: Dé, verrò domani.
MANCUSO: Allora ci sentiamo in giornata
QUILICI: Sì, senti ma si recuperano 1.500 euro per.., boia per do-moni?
MANCUSO: Io devo fare un'operazione SERGIO, cioè io ti aspettavo due settimana fa che dovevo fare questa cosa, rimando sempre..
QUILICI: ma a me non me l'hai mai detto che due settimana fa c'era da fare questa cosa qua!
MANCUSO: Cioè, l'avevo detto, te l'ho detto quando mi hai detto vengo su il mercoledì che ci vediamo a mezzogiorno.
QUILICI. Ma non mi avevi detto che ..

MANCUSO: Stavamo parlando di tutto, poi mi hai detto "No, mercoledì sono lì, che dopo ci vediamo, che andiamo a pranzo insieme e parliamo..".
QUILICI: Eh, ma non mi avevi detto che c'era.., ma dove si deve andare alla Tercas?
MANCUSO: Sì, io devo fare la Tercas, solo che io il pomeriggio devo partire, è tutto un casino che non si finisce più, che avevo promesso a mia madre e a mio padre che andavo giù per tre giorni, adesso mi sballo tutto, mi'sballo. " ...
QUILICI: Dicevo questo, ehm.., va beh, quando fai questa opera-zione ce la fai a far questo?
MANCUSO: SERGIO, dipende la diponibilità che mi dà il pazzo, perché oggi il pazzo non c'era, hai capito? Oggi e domani non c'era.
QUILICI: Questo qui cosa vuol dire?
MANCUSO: Eh che devo fare un bonifico dall'Edil Building Io devo fare allo MAGNOLIA, sai che avevo fatto quelle fatture?
QUILICI: Sì, sì
MANCUSO: Allora dopo di là, devo fare i.., i prelevamenti.
QUILICI: Mh
MANCUSO: Hai capito cosa devo fare?
QUILICI: Sì.
MANCUSO: È per quello, o che rimandiamo che facciamo il 31, perché io se oggi vado via e rientro il 30, dopo non so come fare, cioè io rientro il 30.., il 30 sera sono qua, poi il 31 sono in giro.
QUILICI: Allora che faccio, vengo il 31 mattina?
MANCUSO: E allora facciamo una cosa, adesso fammi fare due o tre cose che devo sbrigare due cose dopo ti richiamo.
QUILICI: Va bene, ciao.
MANCUSO: Ok, a dopo, ciao."
Conversazione numero 578, RIT 2930/2011:
"MANCUSO: Pronto?
CAVAZZOLI: Buon anno!
MANCUSO: Chi è?
CAVAZZOLI: Giorgio Cavazzoli
MANCUSO: Buongiorno Giorgio.
CAVAZZOLI: Sei sparito tu!
MANCUSO: No, sono qua io.
CAVAZZOLI: Eh sei qua.., eee sono cinque giorni che ti cerco! Non mi rispondi al telefono, e so come dire, cosa è successo?
MANCUSO: No, no niente, niente di particolare.
CAVAZZOLI: Quilici, Quilici mi dice che non lo chiami più, me lo ha detto tre volte, che dovevate (inc. interferenza).
MANCUSO: Quilici deve capire una cosa, perché tutte le volte che deve venire su, se devo fare sempre da banca io, perché tutte le volte gli mandi questo.., per Natale gli ho mandato dei soldi, dopo non riesco a venire su perché mi han sequestrato la macchina e (inc.), tutta una storia, che tutte le volte che viene su e sempre devi tirare fuori dei soldi. Ora non è che..
CAVAZZOLI: Va beh, allora ascoltami Vincenzo, io voglio capire, io e te siamo due persone, maggiorenni e vaccinati e ci rispettiamo .

MANCUSO: Certo.
CAVAZZOLI: o mi dici le cose come stanno, (sovrapposizioni di voci) no adesso la cosa, cioè voglio dire, fatti vivo, chiamami e dimmi come stanno le cose, non farti chiamare 27 volte, non è molto corretto dai, abbi pazienza. Cioè, è giusto, è giusto però poi alla fine finisce così che devo chiamare 27 volte, c'è questo coglione qua non so cosa stia combinando, è un problema suo, a me non interessa, però quello
che interessa è il discorso MAGNOLIA che bisogna sistemarlo, cioè qui ci siamo già al 3, fra un po' arrivano le altre competenze, è un casino, eh?!
MANCUSO. Adesso vediamo domani mattina di sistemarlo.
CAVAZZOLI: Eh.
MANCUSO: Adesso vedo di sentirlo e vedo di mettere a posto la situazione.
CAVAZZOLI: Perché questo qua è, è una bozza persa lui qua, cioè bisogna farlo sparire da ogni sorta di rapporto questo uomo.
MANCUSO: No, no, no ma adesso vedo subito, che lo tiro via subito proprio, perché non è che posso fare dietro con lui così io. Tutte le volte, tutte le volte non riesco a venire, non ho i soldi e ti mando i soldi per venire su, e questo e quell'altro, è tutta una serie di cose che non va mica bene. Non è che io posso star sempre dietro ai suoi problemi, cioè mi servono, mi fai, mi dai, mi sbrighi, tot, cioè uno quando può, può, quando ci sono anche momenti che uno non può, eh?!
CAVAZZOLI: So che le quote ce le ha lui, cioè il problema è quello lì.
MANCUSO: Ho capito, ma se viene su, faccio i versamenti, quello che devo fare e buonanotte, cioè.., non è che.., dopo quando vengono pagate le Ri.Ba., la società..
CAVAZZOLI: La società è pulita, e questo ti sto dicendo Vincenzo, con un Amministratore così, dopo non me la guarda nessuno, se invece va nel libro nero, dopo è un casino.
MANCUSO. Eh no, adesso io sto aspettando anche che viene su quello che devo cambiare l'Amministratore, per metterlo su, perché dovrebbe arrivare oggi o domani, così tiro via anche questa situazione, poi voglio anche capire una cosa, come mai prima era uno, adesso ha cambiato il nuovo Amministratore, fa sempre dei casini senza dire niente a nessuno.
CAVAZZOLI: Ma lui devi tirarlo fuori dalle palle, Vincenzo, cioè questo qua va tirato fuori dai coglioni, ha solo dei problemi. Lui qua ha solo dei problemi, va tirato fuori dalle palle lui qua.
MANCUSO. Tu domani mattina, sei in banca?
CAVAZZOLI: Domani mattina sono in giro, sono in giro come un matto in questi giorni qua. Sono a Bologna oggi, a Toscanello oggi pomeriggio, domani sono a Forlì, poi sono a Rimini e poi sono non mi ricordo, e lunedì anche, ma io ci sono, voglio dire, fisicamente no, ma è come se fossi in filiale.
MANCUSO. Va beh, adesso io devo fare un'operazione, domani mattina, che te lo dico già anche a te, devo fare un'operazione il solito giro che faccio, dopo faccio il versamento sull'Edil Building, come vengono matura la valuta degli assegni, che saranno 22-23.000 euro, sistemiamo il conto con TERA, che facciamo quel versamento di Frontera come avevamo parlato, metto a posto la MAGNOLIA, e vediamo dopo cosa fare, perché adesso io lo chiamo in modo che lui domani mattina viene su.
CAVAZZOLI: Ah beh, certo.

MANCUSO: Così faccio questa operazione, domani è mercoledì e dopo giovedì mettiamo a posto.., venerdì mettiamo a posto tutto le cose.
CAVAZZOLI. Perfetto! Io l'unico cosa per la.., il motivo per il quale insisto, non è per la questione, va beh, quello che sarà, sarà, io poi me lo metto quello che succede, succede. bruciarsi con i tempi che corrono una roba così..
MANCUSO: Eh lo so, per quello che ci tengo anch'io Giorgio, però mi devo tirare via dai piedi lui lì, mi devo tirare via dai piedi lui lì, perché lui lì è un disastro, un disastro.
CAVAZZOLI: Ah, ma lo so bene!
MANCUSO: È un disastro, cioè non ti dice mai la verità, e non lo so, boh! Io non riesco a lavorare con delle persone, perché se a una persona gli dico "Guarda lascia stare, perché io e te.., non voglio avere niente a che fare, buonanotte, amen", però se è una persona che ci devo lavorare. . non mi comporto in quelle maniere là, capito?
CAVAZZOLI: No, no.
MANCUSO: Cioè lui non ti dice mai la verità.., mai la verità, e lui sa benissimo che non è che è uno stupido, sa benissimo che ti mette in difficoltà in determinate cose.
CAVAZZOLI: Ma certo, ma non ., ma Vincenzo lascia perdere. Chiudi
se vuoi chiudere ma fallo subito.
MANCUSO: No, io ma questa settimana adesso, la devo sistemare subito, veloce, perché lui lì non va mica bene.
CAVAZZOLI Ciao.
MANCUSO: Va bene?
CAVAZZOLI: Va bene, ciao buona giornata.
MANCUSO: Grazie altrettanto, ciao Giorgio
CAVAZZOLI: Ciao, ciao. Ciao.

11.1. L'esame dell'imputato MANCUSO Vincenzo

Infine, all'udienza dell'8.6.2018 MANCUSO Vincenzo, nel corso del suo esame ha ammesso di avere gestito in prima persona la MAGNOLIA s.r.l, ma ha negato che la finalità fosse quella di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale:

"[...] Sul capo 121 dico solo che è vero che la MAGNOLIA la gestivo io, ma non è vero che alla fine quello di eludere la disposizione di Legge in materia di prevenzione patrimoniale. Quando si sentiranno i testi indicati in lista, si capirà. La ringrazio, signor Presidente, e buona giornata."

11.2. I testimoni a difesa

All'udienza del 3.8.2017, sono stati sentiti Bonanno Daniele, Summartino Pasquale e Quilici SERGIO.

Il primo, legale rappresentante della Villa Santa Giulia, ha ricordato di avere stipulato con MANCUSO, titolare della società Edilbuilding un contratto di appalto, e che lavori minori potevano essere affidati alla MAGNOLIA s.r.l.. Sebbene il ruolo operativo spettasse a MANCUSO, quello di rappresentanza formale era attribuito a Cardella: *"TESTIMONE BONANNO – Ah, Cardella negli atti per firmare i documenti. MANCUSO più dal punto di*

vista prettamente operativo." Il teste ha conosciuto Quilici SERGIO in quanto era il precedente titolare della Villa Santa Giulia.

Sammartino Pasquale ha riferito di avere conosciuto MANCUSO nel 2009 2010 per ragioni di lavoro. In qualità di responsabile amministrativo della società Villa Santa Giulia, aveva affidato alla sua società, la Edilbuilding, alcuni lavori per una grossa costituzione a Orbetello. MANCUSO e la sua società gli vennero presentati dalla Banca TERCAS, agenzia a Modena, che gliela presentò come una ditta seria, in grado di poter fare i lavori. Quanto all'O.C.P. in cui era stato fotografato insieme al MANCUSO Vincenzo davanti alla filiale della Banca Interprovinciale di Modena, in via Emilia Est. Il teste ha dichiarato: *TESTIMONE SAMMARTINO – La Banca Interprovinciale, noi avevamo il conto alla Banca Interprovinciale, dove praticamente dalla Banca Interprovinciale venivano fatti dei pagamenti e questi pagamenti venivano fatti anche a favore dell'Edil Building del signor MANCUSO, in buona sostanza. Ora, francamente, non ricordo se il signor MANCUSO avesse dei fidi per anticipazione alla banca, questo non me lo ricordo, francamente, però andavamo lì, perché siccome il signor MANCUSO, sa, insomma il settore è quello che è, sempre a caccia di soldi stavano, quindi faceva sempre pressioni per gli incassi, praticamente anche per le anticipazioni. E talvolta io, in più occasioni ritengo, sono andato con lui all'Interprovinciale, per constatare lo stato dell'arte, di quanto aveva bisogno, ma niente di più. PRESIDENTE – Comunque questa data è interessante, quindi diceva...TESTIMONE SAMMARTINO – Prego? PRESIDENTE – È interessante questa spiegazione che lei ci dà delle ragioni per cui... TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, sì, no, solo per questo però. PRESIDENTE – Cioè è il MANCUSO e periodicamente chiede soldi. TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, MANCUSO perché faceva i lavori, quindi, sa, si erogava a stati di avanzamento lavori approvati dal direttore lavori, per altro poi c'è tutta la documentazione, e solo che nell'edilizia è un po' così, insomma doveva pagare gli operai, queste cose qua. DIFESA, AVV. MIRAGLIA – Chiedeva soldi sui lavori che faceva? TESTIMONE SAMMARTINO Chiedeva soldi, chiedeva acconti, assolutamente sì. PRESIDENTE – Chiedeva acconti. TESTIMONE SAMMARTINO – Sì, assolutamente sì.*
Quanto alla società MAGNOLIA S.r.l., il teste ha ricordato che era una società operativa con la quale MANCUSO faceva lavori minori.
Non ha poi saputo spiegare in termini chiari e sicuri il senso di una cessione di credito che Edilbuilding aveva fatto a lui a titolo di "restituzione" ipotizzando che si potesse trattare di una cessione a garanzia di anticipi sui lavori concessi a MANCUSO, forse anche da lui personalmente.

Il 13.7.2017 è stato sentito Cavazzoli Giorgio. Egli, dopo avere spiegato di essere stato direttore della Banca Tercas della filiale di Modena tra il 2010 e il 2012, ha affermato conoscere MANCUSO Vincenzo già dalla fine degli anni '90, in quanto cliente di una banca dove in precedenza lavorava. Le sue società, Edil Building e MAGNOLIA erano società affidabili, alle quali era stato concesso qualche affidamento bancario *"perché lavoravano per un cantiere da noi affidato come banca"*. MANCUSO, il cui nome era invece stato segnalato al CRIF (centrale rischi), entrò nella società la MAGNOLIA in quanto "*...Mi ricordo che lui...questa società collaborava con il cantiere e conseguentemente, diciamo la banca valutò,*

vado a memoria eh, valutò che il Legale Rappresentante non era del tutto gradito e conseguentemente lui disse che questa società collaborava con lo suo e conseguentemente modificando il Legale Rappresentante la banca mantenne una linea di credito, mi pare sull'anticipo fatture. vado anche a memoria perché ho anche una buona memoria, di 40 mila euro se non ricordo male, e conseguentemente a fronte di questa diciamo, a questa cristallinità dell'assetto societario e il motivo principale era che il debitore ceduto firmava l'accettazione della notifica della cessione del credito, quindi, a fronte di questa regolarità dell'operazione andava avanti.

11.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Nessun dubbio in ordine alla materialità del reato. Le prove indicate, non lasciano spazio ad alcun dubbio, come peraltro confermato dalle dichiarazioni pienamente confessorie rese dal MANCUSO al di là, evidentemente, di ogni intento autocalunniatorio.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo specifico la condanna del MANCUSO per il delitto associativo (cfr. sentenza emessa all'esito del rito abbreviato celebrato nell'ambito del presente processo) e la accertata responsabilità per i delitti di cui ai capi 119 e 120 (cfr. cap. VIII), dimostrano come egli, soggetto di spicco del sodalizio e vicino ad altri esponenti di vertice della associazione, ed in particolare a VILLIRILLO Romolo e a CAPPA Salvatore, ha consapevolmente utilizzato, dietro il sicuro schermo della intestazione fittizia a terzi, la società LA MAGNOLIA s.r.l. per partecipare ai sistemi fraudolenti creati da quei soggetti nella piena consapevolezza che gli stessi venivano utilizzati per il reimpiego di ricchezze illecite provenienti dal sodalizio emiliano e da quello cutrese, in modo da generare nuova ricchezza illecita da reimpiegare in altra attività illecita una spirale tendenzialmente senza fine (cfr. capi 119 e 120). Tanto basta per ritenere dimostrato che MANCUSO ha agito animato dalla finalità prevista dalla norma incriminatrice, nella sua declinazione inerente il reimpiego di ricchezze illecite.

Le prove assunte su richiesta dalla difesa non valgono a convincere del contrario né ad insinuare il benchè minimo dubbio, in quanto neutre rispetto al *thema probandum* (Sammartino e Bonanno) o, inattendibili in quanto rese da soggetti coinvolti in vicende di rilevanza penale correlate ai rapporti societari sottostanti (Quilici) o, comunque, alla attività di falsa fatturazione contestata a MANCUSO al seguente capo 120, con evidenti riflessi anche sulla loro posizione.

Quanto al coimputato FERRI BERNARDINI Gabriele invece, non vi sono intercettazioni, documenti o altre prove rilevanti. FERRI BERNARDINI ha dichiarato che l'acquisto delle quote era legato ad una prospettiva si utilizzo della proprietà sul piano edilizio perché lo stesso non aveva un'occupazione stabile. Egli ha sostenuto di non essere per nulla consapevole della caratura criminale di MANCUSO, e l'istruttoria dibattimentale non ha di certo provato il contrario. Ed invero, FERRI BERNARDINI ha acquistato le quote non da MANCUSO ma da un terzo soggetto sulla cui persona nessuna indagine è stata svolta. Poco dopo, comunque, FERRI BERNARDINI ha abbandonato la gestione della società di cui, a quanto consta, si è disinteressato senza trarne alcun vantaggio, circostanza che, se non è elemento dirimente di valutazione, è comunque un elemento significativo della assenza di un coinvolgimento illecito nella intestazione fraudolenta. Del resto, la operatività di

MAGNOLIA inizia a manifestarsi successivamente alla sua presenza nella compagine societaria: l'emissione di fatture si verifica nell'anno di imposta 2012, ossia l'anno successivo a quello di acquisto delle quote da parte di FERRI BERNARDINI, quando amministratore era Bosi.
In definitiva, le prove non hanno messo in luce null'altro se non la sua occasionale partecipazione alla condotta materiale. Nessuna intercettazione, nessuna documentazione, nessuna indagine ulteriore idonea a dimostrare che egli abbia agita nella piena consapevolezza e condivisione del fine perseguito dal MANCUSO.
Le lacune probatorie indicate impongono dunque una pronuncia di assoluzione dell'imputato FERRI BERNARDINI Gabriele dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, in difetto dell'elemento soggettivo.

Rispetto a MANCUSO Vincenzo, le ragioni esposte allorquando si è parlato, in generale del delitto di trasferimento fraudolento di valori – peraltro ribadite in occasione dell'analisi di questo reato riferito alle società appartenenti al gruppo VERTINELLI e alle società di GIGLIO - fondano il convincimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, 1 c.p. essendo stato inequivocabilmente dimostrato come MANCUSO Vincenzo insieme ad esponenti di vertice del sodalizio, in specie con VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore abbia progettato pianificato e gestito l'attività di falsa fatturazione per operazioni inesistenti servendosi della sua società e delle altre fittiziamente intestate a terzi per il reimpiego di denari di provenienza illecita, siccome provenienti dal sodalizio emiliano, da quello cutrese e dai delitti commessi dai singoli sodali, allo scopo di generare ricchezza in grado di aumentare la forza economica del sodalizio e la sua capacità di infiltrazione nell'economia.

12. CAPO 122bis

Intestazione fittizia della società ANTICHI SAPORI S.r.l.

Dalla perizia contabile disposta risulta che la società Antichi Sapori S.r.l., con sede a Reggiolo, Reggio Emilia (RE) Via Newton 9/A, è stata costituita in data 6.5.2004.
La società ha un capiatale sociale di Euro 20.000 interamente versato dal socio AMEGLIO Rosaria, che ricopre anche la carica di amministratore unico de La Antichi Sapori Srl dal 29.7.2005.
All'atto costitutivo, il capitale sociale, pari ad Euro 10.000, risultava essere equamente ripartito tra i soci AMEGLIO Rosaria (moglie di BRESCIA Pasquale) e Nicoletti Mariachiara.
Con atto del 21.7.2005, AMEGLIO Rosaria acquistava le quote di Nicoletti Mariachiara, diventando dunque socio unico della Antichi Sapori Srl. AMEGLIO Rosaria acquistava suddetta quota di partecipazione di nominali euro 5.000, pari al 50% rapportata al capitale sociale, per il prezzo di euro 48.000.
Il 31.1.2007 l'assemblea deliberava l'aumento del capitale sociale della Antichi Sapori Srl di euro 10.000 da parte di TRIPOLI Rosa, nella veste di nuovo socio, portando il capitale sociale ad euro 20.000. A seguito di detta operazione, il capitale sociale veniva equamente ripartito tra AMEGLIO Rosaria e il nuovo socio.

Infine, con atto del 30.12.2012, AMEGLIO Rosa acquistava nuovamente la piena titolarità della Antichi Sapori Srl. Nello specifico, il socio TRIPOLI Rosa cedeva le proprie quote ad AMEGLIO Rosaria al prezzo di Euro 1 euro.

Tra la documentazione esaminata dai periti vi è quella depositata in data 1.6.2017 dalla difesa di BRESCIA Pasquale, nella quale gli esperti contabili hanno rinvenuto l'estratto conto della Carta Ego Business (periodo 08/2011) intestata allo stesso BRESCIA e collegata al conto bancario nr. 010000002004 acceso presso Credem ed intestato alla Antichi Sapori Srl. Dal medesimo documento bancario si evince che BRESCIA Pasquale aveva utilizzato suddetta carta per effettuare 3 pagamenti per complessivi Euro 799,63, pur non rivestendo alcuna carica societaria e non essendo socio della Antichi Sapori.
Analogamente gli esperti contabili hanno rinvenuto documentazione attestante come l'atto costitutivo *"era corredato dalla ricevuta di versamento presso il Credito Emiliano di Reggio Emilia - Agenzia di Villa Cella - della somma di Euro 2.500 corrispondente al 25% del capitale sottoscritto. Tuttavia, Brescia Pasquale, risulta aver effettuato detto versamento"* (cfr. perizia pag. 1909).

12.1. Le testimonianze di Petrolo Vincenzo e le dichiarazioni di BRESCIA Pasquale

Le due voci fondamentali sentite in dibattimento circa la possibile riconducibilità al BRESCIA dell'attività della Antichi Sapori Srl, sono quella di Petrolo Vincenzo (cfr. udienza del 23.9.2016) e quella dello stesso imputato BRESCIA Pasquale, i quali hanno spiegato come e perché venne costituita la società.
Dato comune del racconto dei due, al di là delle differenti informazioni relative ai loro rapporti, è che la società in oggetto era a loro riconducibile, sebbene i soci formali fossero la sua ex ragazza (Nicoletti Maria Chiara) e la moglie del BRESCIA.
"P. M. – Signor Petrolo, buongiorno.
DICH. PETROLO V. – Buongiorno.
P. M. – Lei conosce Brescia Pasquale?
DICH. PETROLO V. – Sì. Siamo stati soci nove, dieci anni fa in un ristorante.
P. M. – Può riferire al Tribunale in che ristorante e secondo quali circostanze?
DICH. PETROLO V. – Il ristorante era Antichi Sapori. Io avevo un altro ristorante a Cella che si chiamava La Fontana, che ho dato via. In quegli anni là ho conosciuto Pasquale, avevo comprato anche degli appartamenti da lui, tutto tranquillamente e sereno. Dopo, essendo che nell'altro ristorante il padrone di casa mi aumentava sempre l'affitto dei muri, parlando con Pasquale, avevamo deciso di comprare uno ristorante insieme. Uno e anche due, forse, per il futuro.
P. M. – Mi interessa se lei riferisce degli Antichi Sapori.
DICH. PETROLO V. – Antichi Sapori l'avevano preso la mia ragazza e sua moglie, erano in società, però i soldi li avevamo usciti io e Pasquale. Eravamo dietro. La società è durata tre mesi, non di più.
P. M. – Si ricorda quanto?
DICH. PETROLO V. – All'inizio primavera/estate, però, l'anno, non me lo ricordo.
P. M. – Quanto? Non quando.
DICH. PETROLO V. – Tre mesi. Ah, per quanti soldi?

P. M. – Quanti soldi?
DICH. PETROLO V. – Avevamo comprato le muro del ristorante, non mi ricordo se c'era la lira, a un miliardo e mezzo. Dopo avevamo acquistato anche gli arredamenti e tutto, tramite un leasing, che era sponsorizzato dalla San Geminiano e San Prospero, per quasi duecentocinquantamila. Non mi ricordo se c'erano le lire o le cose. Duecentocinquanta milioni, qualcosa così. Dopo quei mesi, la mia ragazza, ex ragazza, e la moglie di Pasquale si battibeccavano, non si andava più d'accordo, e io con la mia ragazza abbiamo deciso di uscire fuori dalla società. Quand'è così, ci siamo riusciti nel suo ufficio, con il commercialista nostro e il suo, e Pasquale ci fece l'offerta di duecentocinquantamila euro o duecentocinquanta milioni, non mi ricordo di preciso se c'era la lira o l'euro. Alla fin dei conti per me erano solo i soldi spesi. A Pasquale ho detto: Ti do gli stessi soldi già domani mattina io, senza nessun problema. Pasquale mi disse: No, essendo che vuoi uscire tu, esci tu.."

In sede di esame **BRESCIA** Pasquale ha confermato che la titolarità del ristornate fosse sua, avendola costituita insieme al Petrolo prima che costui decidesse di uscire dalla compagne sociale e cedergli le quote (cfr. udienza del 1.6.2017).
"DIF. VISCOMI – E quindi riferisca di questo Petrolo.
SIG. BRESCIA P. – E' un pochettino lunghina, però cerco di essere più sintetico. Questo signor Petrolo, lo conosco perché avevo preso in affitto un ristorante che faceva angolo nella via dove abito io a Villa Celia, erano circa gli anni 1998-99. Questo signore qua, essendo l'amicizia che poi era intercorsa, che io andavo sempre a pranzo e a cena, nonostante gli avevo venduto diversi immobili sia a lui che ai suoi familiari, succedette (avrete visto anche voialtri) che ha avuto un incidente, un infortunio nel campo della ristorazione, aveva preso fuoco addosso al viso e nel frattempo lui aveva un socio, che era un certo Renato, che a sua volta aveva intenzione di mollare quel ristorante lì, essendo che lui aveva già dato caparra dove si trova attualmente, adesso l'Antichi Sapori. Questo signore qua, quando gli è successo l'incidente, nel tornare a distanza di mesi, si è trovato che il socio che doveva rimanere, questo Renato, la famosa Fontana Immobilia... il ristorante La Fontana, decide di voler andare via. Al chè il Petrolo si trovò a corto. Aveva dato parola per uscire lui, invece gli è toccato che aveva dato parola per il nuovo ristorante; bensì doveva liquidare questo nuovo socio. E mi propose: Guarda, c'ho questo problema: ti piacerebbe venire? Ho detto: Ma guarda, Vincenzo, io mi occupo di mattoni, non mi occupo di ristorazione. – Non ti preoccupare, ci sarò io dietro. Mi ha convinto. Mi ha convinto, facemmo una società e mi fece subentrare nel contratto che lui aveva fatto con i signori Talarico, che erano i costruttori di questo nuovo ristorante. Subentrai con lui. Lui intanto aveva liquidato questo Renato e gli rimase anche LA FONTANA IMMOBILIARE. Al chè mi voleva tirare dentro anche in quella lì, gli dissi: No, è una cosa tua, è troppo lunga, poi ci sono troppi impicci. Non andava bene com'era dislocato il posto, dico: Se facciamo, partiamo da una cosa ex novo. E facciamo così. Facciamo questa nuova società, che si chiama LA FONTANA IMMOBILIARE, che acquistava i muri di ristorante Antichi Sapori. Nello stesso contesto noi facemmo un'altra società, gli ANTICHI SAPORI Srl LA FONTANA IMMOBILIARE era tra me e Petrolo, 50 e 50; gli ANTICHI SAPORI erano 50 e 50 mia moglie e la sua ragazza Nicoletti Maria Chiara (...).

12.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Già alla luce delle dichiarazioni del teste Petrolo e di quelle rese dall'imputato BRESCIA nel corso del suo esame, confermate dalla documentazione analizzata dai periti, l'intestazione originaria della società in capo a BRESCIA Pasquale e Petrolo Vincenzo per il tramite delle rispettive compagne può dirsi pacifica. Che, poooi, successivamente BRESCIA sia rimasto l'unico reale titolare, sebbene le quote fossero intestate alla moglie, AMEGLIO Rosaria; e alla cognata, TRIPOLI Rosa, è dato, per così, dire acquisito nel presente processo.

Tutti i testimoni, a partire dagli ufficiali di PG (Maggiore Leo, Luogotenente Cali, Luogotenente Cotza, Maresciallo D'Agostino, Maresciallo Costantino, ...), fino ad arrivare ai collaboratori di giustizia (GIGLIO Giuseppe. VALERIO Antonio, MUTO Salvatore, CORTESE Angelo Salvatore) hanno sempre parlato del ristorante Antichi Sapori come ristorante di BRESCIA Pasquale e non certo della moglie o della compagna. Il dato emerge, in questi esatti termini, anche dalla attività spionistica, in cui il collegamento tra il ristorante Antichi Sapori e BRESCIA Pasquale è costante. Gli interlocutori non hanno nemmeno di specificare il nome del ristorante; è sufficiente il riferimento al nome di BRESCIA per comprendere esattamente il luogo cui si riferiscono.

Lo stesso BRESCIA, coerentemente alla originaria costituzione societaria che lo vedeva reale *dominus* della società, insieme a Petrolo, non ha contestato che tale situazione sia proseguita in seguito.

In definitiva, alla luce delle prove raccolte e delle dichiarazioni (sul punto) confessorie rese dall'imputato - al di là di qualsiasi intento auto calunniatorio, in ragione della sovrabbondanza e dalla univocità del compendio probatorio acquisito - deve ritenersi pacifico che, sotto il profilo della materialità della condotta, la società Antichi Sapori s.r.l., benché nel tempo intestata alla moglie e alla cognata, era in realtà nella piena titolarità di BRESCIA Pasquale.

Sotto il profilo soggettivo, la prova del dolo specifico richiesto dalla norma discende dagli antichi legami del BRESCIA con i membri del sodalizio documentati financo dai collaboratori di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, OLIVERIO Francesco che, così come VALERIO Antonio, hanno riferito della risalente appartenenza di BRESCIA al sodalizio, originariamente legato al clan DRAGONE (cfr. Cap. XIII).

Non è questa la sede per approfondire la figura ed il ruolo di BRESCIA Pasquale all'interno della associazione mafiosa, trattandosi di tema rimesso alla valutazione del giudizio parallelo celebratosi nelle forme del rito abbreviato. Tuttavia preme evidenziare che la condanna in quella sede per il delitto associativo, alle cui motivazioni si rimanda, mette in luce il suo ruolo di spicco all'interno del sodalizio, gli stretti legami intrattenuti con i suoi membri, anche di vertice, nonché gli affari condotti con loro. La capacità imprenditoriale e quella di intessere rapporti con il mondo istituzionale e politico locale facevano, del resto, di BRESCIA un fondamentale punto di riferimento per tutti i sodali sia per gli affari che nelle relazioni sociali.

In definitiva, la sua risalente appartenenza all'associazione mafiosa e i legami, anche di natura affaristica, stretti con i suoi esponenti, rendevano probabile, fin dal momento della costituzione della società Antichi Sapori s.r.l., un intervento ablatorio da parte dello Stato, attuabile con le misure di prevenzione. Questa probabilità, ben nota al BRESCIA, lo ha indotto ad intestare le quote della società alla moglie, mantenendole così pur sempre sotto il suo controllo, all'interno del nucleo familiare. Dimostrazione di ciò è la pervicacia con la

quale egli ha insistito in tale strategia anche allorquando dalla compagine sociale è uscita la compagna del Petrolo, determinando l'ingresso in essa, dapprima della cognata e, poi, in via esclusiva della moglie, rimasta unica titolare formale.
Nessun dubbio, in definitiva che BRESCIA Pasquale abbia agito al precipuo fine di evitare la ablazione, oltremodo probabile, delle quote societarie da parte dello Stato.

Quanto a AMEGLIO Rosaria va innanzitutto evidenziato che essa è, insieme a BRESCIA, uno dei soggetti ai quali erano destinati i proventi della attività "imprenditoriale" del BRESCIA in ragione dello stretto vincolo familiare che la legava a lui, e dei quali avrebbe potuto godere in prima persona. In quanto familiare essa rappresentava il primo soggetto individuato dal BRESCIA per attuare la strategia da lui perseguita, così come dimostrato anche dall'inserimento formale, per un periodo, della cognata nella compagine societaria. Ciò prova come BRESCIA abbia agito coinvolgendo pienamente nella sua strategia criminale la propria moglie che con lui condivideva la finalità elusiva tipica nella piena consapevolezza della posizione del marito all'interno del sodalizio, delle sue frequentazioni (vieppiù palesate dalla loro assidua e congiunta presenza al ristorante) e degli affari illeciti condotti dallo stesso, dai quali poteva trarre, direttamente o indirettamente, reddito, avvantaggiandosi dell'illecito agire del marito.
Del resto, analizzando analoghe imputazioni relative al gruppo VERTINELLI e alle società di GIGLIO, si è del resto potuto apprezzare che fosse ina prassi invalsa, all'interno del sodalizio, quella di intestare alle proprie mogli i beni per evitare provvedimenti ablatori e per poter svolgere attività illecita dietro lo schermo protettivo della intestazione formale alle stesse. GIGLIO, addirittura, lo ha detto espressamente, indicandola proprio come una prassi consolidata (vedi sopra).

Non altrettanto può dirsi per la cognata TRIPOLI Rosa, non avendo il dibattimento fornito adeguata prova in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la stessa condividesse o, quantomeno, non fosse completamente ignara della finalità perseguita dal BRESCIA. Di lei, al di là del dato relativo al legame familiare, non si sa nulla se non che ha fatto parte della compagine societaria solo per un certo periodo di tempo, uscendone poi definitivamente, in tal modo insinuando il dubbio che non condividesse le finalità perseguite invece dal BRESCIA e dalla moglie, e che non traesse alcun vantaggio da quella situazione.
Rispetto a TRIPOLI Rosa va dunque pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Nonostante la diversa opinione dell'imputato, il ristorante Antichi Sapori (ancor di più di altri locali di ristorazione, come il Portichetto o il Solito Posto) è divenuto il luogo ideale all'interno del quale i sodali potevano incontrarsi non solo per ragioni di mera convivialità, ma anche riunirsi e discutere delle problematiche e degli affari comuni al sodalizio, veri e propri *summit* mafiosi, al riparo, almeno "in loro animo", da occhi indiscreti e da controlli di polizia, potendo contare sulla figura del BRESCIA che, grazie alla sua capacità di tessere rapporti con le istituzioni e con le forze di Polizia (cfr. sentenza rito abbreviato e capi 153 e 154) era stato capace di dare anche a quel suo ristorante una apparenza di piena legalità e

trasparenza, tanto da divenire il luogo prescelto per svolgere la famosa cena del 21.3.2012 con il politico PAGLIANI.

Su questo tema riecheggiano le parole dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore. Il primo, ha senza mezzi termini precisato, nel parlare della figura di IAQUINTA Vincenzo, che *"Quando si intende riunione, queste sono, di 'ndrangheta stiamo parlando"* (cfr. udienza 10.10.2017), mentre il secondo all'udienza del 20.11.2017 ha spiegato che i luoghi che erano soliti frequentare, tra i quali il ristorante Antichi Sapori, offrivano una maggior garanzia di sicurezza, proprio grazie ai loro titolari che garantivano il controllo delle presenze, degli ingressi e della presenza delle forze dell'ordine o degli inquirenti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, dov'erano i posti in cui vi ritrovavate, diciamo, per anche fare queste riunioni operative, di cui ci ha detto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Inizialmente, anni addietro che vanno dal 2008 in poi, 2008,2009, fino al 2010 ci trovavamo a un locale che era di un certo Pino Aracri, che si trovava vicino alla Meridiana. Io e Lamanna ci recavano là e gli altri o si facevano trovare o insomma ci seguivano là. Poi nel 2011/2012 gli altri ristoranti, uno era al Solito Posto a Fidenza e l'altro erano gli Antichi Sapori di Pasquale Brescia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questi posti erano posti che vi garantivano riservatezza? Avevano, diciamo, delle... Vi davano delle garanzie?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – (inc.) ci davano garanzie in quanto i soggetti vedevano se... I proprietari vedevano insomma il movimento degli inquirenti, se c'era il movimento, ecco. C'è stato più di una volta, quale al Solito Posto il proprietario del locale ci disse che quella mattina aveva visto movimento, ecco

In questo modo il BRESCIA ha fornito al sodalizio un importante apparato strumentale su cui i suoi esponenti sapevano di poter contare, in ogni momento, quale luogo all'interno del quale potersi riunire, *ad libitum*, per svolgere *summit* mafiosi al riparo da possibili controlli di polizia e da occhi indiscreti.
In questo senso deve ritenersi integrata l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p., non solo per il BRESCIA, ma anche per la moglie AMEGLIO Rosaria, da sempre a fianco del marito e sin dall'origine direttamente coinvolta nella specifica vicenda del ristorante Antichi Sapori, essendo inverosimile pensare che essa fosse all'oscuro del ruolo ricoperto dal marito all'interno della associazione mafiosa e della assidua frequentazione del ristorante da parte di molti esponenti, anche di vertice, del sodalizio.
La molteplicità degli incontri e l'importanza delle riunioni di 'ndrangheta ivi tenute – tra tutte si richiamano a titolo di mero esempio la famosa cena del 23.3.2012 alla presenza del politico Pagliani e quella relativa all'affare Oppido, ma sarebbero innumerevoli altre alle quali idealmente si rimanda - documentate dagli inquirenti e riferite dai collaboratori di giustizia nel corso dell'intero processo ne è la prova più sicura.

13. CAPI 190 -195 - 197

Nel corso della seconda fase delle indagini gli inquirenti acquisivano elementi tali da fare emergere, secondo la loro prospettiva, ulteriore prova dello stretto legame tra mafia ed imprenditoria emiliana, attuato per il tramite di figure di spicco del sodalizio.
Si fa qui in particolare riferimento alla figura di DILETTO Alfonso che, grazie a strutture societarie fittiziamente intestate a terzi soggetti compiacenti e al costante flusso di denari provenienti da Cutro e dal capo Nicolino GRANDE ARACRI, garantiva non solo per sé, ma anche per l'intera associazione, accumulazioni di ricchezze illecite, così da evidenziare, ancor di più la più volte rimarcata vocazione imprenditoriale e finanziaria del sodalizio 'ndranghetista emiliano.

Un fondamentale esempio di questo inquietante rapporto tra mafia e imprenditoria emiliana, protesa alla ricerca di nuove e facili risorse economiche ottenibili grazie alla consapevole ed interessata collaborazione con l'associazione mafiosa - scelta come principale partner in affari - è la figura di VECCHI Giovanni, imprenditore reggiano di lunga carriera, che in un momento di seria difficoltà finanziaria ha deliberatamente deciso, insieme alla compagna PATRICELLI Patrizia, di ricorrere ai finanziamenti della 'ndrangheta, ben consapevole dello spessore criminale dei suoi soci in affari e della loro appartenenza al sodalizio criminale.
La responsabilità di costoro è stata accertata con sentenza passata in giudicato, emessa all'esito del giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP distrettuale.

In questa sede ci si occuperà delle altre strutture e degli altri schemi societari fittiziamente intestati a terzi, grazie ai quali il DILETTO Alfonso avrebbe, in ipotesi di accusa, attuato la sua strategia criminale al riparo dei controlli di polizia e da probabili provvedimenti ablatori.
Anche in questo caso, senza ovviamente rinunciare ad una valutazione analitica, si procederà ad un approccio sistematico, unico in grado, come già sostenuto altrove in questo capitolo (si vedano il gruppo VERTINELLI, e le società di GIGLIO, BOLOGNINO, SILIPO, VULCANO...) di fare comprendere la ragione più profonda delle dinamiche delle singole vicende e, al contempo, di collocarle nella più ampia strategia criminale attuata dal DILETTO.
Anche in questo caso, dunque, pur analizzando singolarmente i capi di imputazione in questione gli stessi verranno anche valutati in una chiave prospettica unitaria.
Anche in questo caso, alle prove orali e documentali acquisite in dibattimento, si aggiungono gli esiti della perizia contabile disposta.

13. 1. CAPO 195

Intestazione fittizia del Consorzio Europa

Una prima struttura giuridica creata ed utilizzata dal DILETTO per occultare le sue attività imprenditoriali nonché costosi beni immobili e mobili registrati a lui riferibili, sarebbe rappresentata, in ipotesi d'accusa, dal Consorzio Europa, sedente a Brescello (RE), in Strada della Cisa n. 53.
Secondo quanto emerge dagli esiti della perizia contabile disposta, alla data di costituzione, venivano sottoscritte le quote relative al fondo consortile, da parte dei seguenti soggetti:

- MUTO Antonio, il quale sottoscriveva nr. 20 quote del fondo consortile, per l'importo complessivo di Euro 5.000;
- Impresa Artigiana Nacucchio Mario, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Impresa Artigiana MILAZZO Bruno, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Edil 2001 di Spagnolo Vincenzo Salvatore e C. Snc, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- F.lli Grande Autotrasporti Srl, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- C.M. Sas Autotrasporti di Ciampà Giuseppe & C. sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- C.I.MO. TER. SAS di Ciampà Giuseppe & C. sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250.

Pertanto, il fondo consortile iniziale del Consorzio Europa, alla data di costituzione, ammontava ad euro 6.500, interamente versato dai consorziati tramite conferimento in denaro.

Il Consorzio veniva costituito per il perseguimento del seguente oggetto sociale:
"Il Consorzio, che non ha fini di lucro, si propone di organizzare in modo unitario, di incrementare e di valorizzare le produzioni e i servizi delle imprese consorziate, che esercitano la loro attività nel settore edilizio e in quelli ad esso affini o complementari ed in quello della gestione di servizi per pubbliche amministrazioni e per privati."

Alla data di costituzione, venivano nominati Amministratori del Consorzio Europa i seguenti soggetti:
DILETTO Alfonso, Presidente CdA;
Grande Antonio, Vice Presidente;
Ciampà Giuseppe, Vice Presidente.

In data 1.7.2008, il Consiglio di Amministrazione della Consorzio Europa, deliberava l'ammissione al consorzio di:
- Consorzio CEMAT, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250;
- B.S. Costruzioni Srl, sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250.

A seguito dell'ingresso dei nuovi consorziati, il fondo consortile si incrementava passando da Euro 6.500 ad Euro 7.000.
In data 2.12.2008, cessavano dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Europa Grande Antonio e Ciampà Giuseppe. A seguito di tale circostanza, diveniva Amministratore Unico del consorzio in oggetto DILETTO Alfonso.
Il giorno 23.7.2009, il C.d.A del Consorzio Europa deliberava l'ammissione al consorzio dei seguenti soggetti:

- RG Impianti Elettrici SnC (C.F. 02276920358), sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Edil Planet Srl (C.F. 03171120243), sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Sestito Salvatore (C.F. SST SVT 80R27 D122R) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Chaabane Lofti (C.F. CHB LTF 72R12 Z352N), sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Chaabane Mohamed Hedi (C.F. CHB MMD 71L09 Z352A), sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250;
- Benmohamed Gharbi (C.F. BNM GRB 76T19 Z352R), sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250.

A seguito dell'ingresso dei nuovi consorziati, il fondo consortile si incrementava passando da Euro 7.000 ad Euro 8.500.

Con Verbale del C.d.A del 1.7.2009, entravano a far parte del Consorzio le seguenti società:
- Divuono Autotrasporti Srl (C.F. 02827850799), sottoscrivendo e versando una quota relativa al fondo consortile di Euro 250;
- Mendicino Alfonso (C.F. MND LNS 75H05 D122T), sottoscrivendo e versando una quota relativa al fondo consortile di Euro 250;
- Stirparo Elena (C.F. STR LNE 87L64 C352I), sottoscrivendo e versando una quota relativa al fondo consortile di Euro 250;
- Arnis & Vini di Kumara Nurie (C.F. KMR NRU 78R65 Z100L), sottoscrivendo e versando una quota relativa al fondo consortile di Euro 250;
- Noamen Tarek ben Abderrahman (NMN TKB 80P02 Z352N) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250.
- Bilioshmi Fatos (C.F. BLLFTS84R08Z100Y) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile di Euro 250.
A seguito dell'ingresso dei nuovi consorziati, il fondo consortile si incrementava passando da Euro 8.500 ad Euro 10.000.

Con scrittura privata del 28.10.2009, il Consorzio Europa, rappresentato dall'Amministratore DILETTO Alfonso, acquistava da Marcialis Susanna (C.F. MRCSNN78R41B354U) l'attività di somministrazione di cibi e bevande denominata "Bar del Corso di Marcialis Susanna" avente sede legale in Parma, via Garibaldi n. 22/F. Il prezzo stabilito dalle parti ammontava ad Euro 100.000 ed il pagamento da parte del cessionario veniva effettuato come segue.

- Euro 27.466, mediante assegno circolare nr. 1460011067-08 emesso in data 27/10/2009 su specifica indicazione della parte cedente all'ordine "Studio Frattini" dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, filiale di Viadana;
- Euro 11.000, mediante assegno circolare nr. 3200044363-09 emesso in data 27/10/2009 su specifica indicazione della parte cedente all'ordine "Studio Frattini" dalla Banca Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza SpA filiale di Parma;

- Euro 21.534 mediante assegno bancario nr. 0165102578-04 tratto in data 27/10/2009 sul conto corrente intestato alla parte cessionaria presso la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA filiale di Parma;
- Euro 40.000 mediante assegno bancario nr. 0165102579-05 tratto in data 27/10/2009 sul conto corrente testato alla parte cessionaria presso la Banca Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza S.p.A. filiale di Parma.

In data 2.11.2009, il C.d A di Consorzio Europa, deliberava l'ammissione al consorzio delle seguenti società:
- Consorzio Italia (C.F. 02127330351) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250;
- M.P Noleggio e Costruzioni Srl (C.F. 01387700196) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250;
- Ragno Costruzioni Srl (C.F.02371440351) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250;
- Rubino Andrea (C.F. RBNNDR64E18C074D) sottoscrivendo e versando una quota del fondo consortile pari ad Euro 250.
A seguito dell'ingresso dei nuovi consorziati, il fondo consortile s. incrementava passando da Euro 10.000 ad Euro 11.000.

Con atto del 10.8.2010, il Consorzio Europa, in personale dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante DILETTO Alfonso, trasferiva a Pagliarini Paolo (C.F. PGLPLA 69H03E958Z), rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, il ramo d'azienda del consorzio avente ad oggetto l'attività di bar e somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, denominata "Caffetteria Europa", sita in Parma, Strada Garibaldi n. 22/F. Il prezzo di cessione stabilito dalle parti ammontava ad Euro 95.000 e veniva pagato al momento della stipula dell'accordo, a mezzo assegno bancario nr. 35270911 – 00 tratto sulla "Banca Monte Parma" sede di Parma.

All'interno del capo d'accusa 190 punto d) risulta che, alla data del 7.10.2011, il Consorzio Europa acquistava la proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485, al prezzo di Euro 66.000.
In data 20.11.2013, il Consorzio Europa, in persona del proprio Rappresentante Legale DILETTO Alfonso, acquistava dalla società Spaghetti e Mandolino Sas di Campisi Maria Teresa e C. (C.F. 02639490347), rappresentata dall'omonima Campisi Maria Teresa, la proprietà dell'azienda con sede in Parma, Via Milano 25/A per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con gestione di ristorante, pizzeria e bar. Il prezzo stabilito dalla parti ammonta ad Euro 1.000. Si evidenzia che dall'atto di vendita detto importo risultava già interamente corrisposto.

Il data 16.4.2014, il Consorzio Europa, in persona del legale rappresentante DILETTO Alfonso, stipulava con la ditta individuale "Italgitto di Abdelgawad Ahmed" (C.F. BDLBHM50M05Z336B), in persona dall'omonimo rappresentante ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed, un contratto di affitto di ramo d'azienda soggetto a IVA con opzione di riscatto; il

contratto di locazione aveva ad oggetto l'attività commerciale "bar ristorante" ubicata in Parma, Via Milano n. 25/A, comprensivo del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale l'attività veniva svolta, nonché delle autorizzazioni governative per l'esercizio commerciale. L'atto prevedeva una durata triennale, non rinnovabili tacitamente, ed un canone di affitto per l'intero periodo di esecuzione del contratto pari ad Euro 3.000 + IVA per ogni anno.

In data 1.4.2015, l'Assemblea dei Consorziati della Consorzio Europa, considerati deliberava ad unanimità la revoca della carica di DILETTO Alfonso; nella stessa sede, veniva nominato nuovo Amministratore Unico del Consorzio Europa la figlia di quest'ultimo, DILETTO Jessica.

Con atto del 12.6.2015, l'Amministratore Unico di Consorzio Europa DILETTO Jessica ed il rappresentante legale di Italgitto di ABDELGAWAD Ahmed, provvedevano alla risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda concernente il ramo di azienda di proprietà del Consorzio Europa, avente ad oggetto l'attività commerciale "bar ristorante", ubicata in Parma, Via Milano n. 25/A, assistito dalle relative licenze ed autorizzazioni di pubblico esercizio.

13.1.1. Le testimonianze del Maresciallo Loviselli, del Maresciallo Pico e del Maresciallo D'Agostino

Ciò posto, in relazione alle vicende societarie e negoziali del Consorzio, all'udienza del 11.4.2017, il Maresciallo Loviselli Stefano, in servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Parma, ha parlato di MILAZZO Bruno definendolo un dipendente di una società di GERACE Gennaro, cognato di DIELLTO Alfonso per averne sposato la sorella, DILETTO Stella:

"P.M. - Venendo ad un imputato di questo dibattimento, MILAZZO Bruno, che elementi avete raccolto?

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – "(...) non è mai stato intercettato direttamente da noi durante l'indagine. Lui era uno dei soci del CONSORZIO EUROPA, l'azienda di cui Amministratore unico e legale rappresentante era DILETTO Alfonso. Ha in uso l'utenza 3332171523. In una denuncia fatta il 5 ottobre 2010 presso i Carabinieri di Brescello, si era qualificato come dipendente della ditta SARGER, che è di proprietà di Gerace Gennaro, cognato di DILETTO Alfonso, in quanto ha sposato la sorella DILETTO Stella. (...) non sono emersi contatti diretti con DILETTO Alfonso, mentre durante l'intercettazione a carico di Gerace Gennaro, che è stata fatta al momento dell'esecuzione delle misure di "AEMILIA 1", quindi dal 22 gennaio 2015 al 29 gennaio, vi sono alcuni contatti sia con Gerace Gennaro sia con DILETTO Stella da parte di MILAZZO Bruno.

P. M. – DILETTO Stella è la moglie?

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – E' la moglie di Gerace Gennaro, sorella di DILETTO Alfonso".

Altri elementi di valutazione circa la figura MILAZZO Bruno ed il ruolo da esso ricoperto all'interno del Consorzio Europa, sono stati offerti dal Maresciallo Pico Emanuele dei Carabinieri del ROS di Roma, all'udienza del 23.3.2017, egli, in particolare, rispetto alla

situazione reddituale dell'imputato, e ha affermato che il MILAZZO all'epoca dei fatti privo di adeguata capacità economica per finanziare le operazioni di acquisto effettuate dal Consorzio Europa.

"P. M. – Per le dichiarazioni fiscali di MILAZZO Bruno, faccia un attimo un riepilogo. Le presenta? Che cosa dichiara? Perché risulta agli atti.

MAR. C. PICO E. – (...) nel 2006 e nel 2007, (...) non ha presentato dichiarazioni fiscali Dal 2008 al 2013 ha dichiarato soltanto redditi da lavoro dipendente per la ditta di Gerace Gennaro, quindi redditi comunque modesti.

P. M. Quindi, nonostante l'adesione al CONSORZIO EUROPA, lui dichiarava solo...

MAR. C. PICO E. – ...redditi da lavoro dipendente. Lui aderiva al CONSORZIO EUROPA con una propria impresa; ma, anziché dichiarare redditi d'impresa, dichiarava redditi da lavoro dipendente per Gerace Gennaro.(...)"

Quanto a MUTO Francesco, il Maresciallo Pico, alla stessa udienza, ha riferito in ordine ai rapporti di parentela con DILETTO Alfonso, indicandolo come lo zio materno di quest'ultimo ed ha poi sottolineato come egli fosse sempre partecipe delle attività imprenditoriali del nipote DILETTO quale formale intestatario delle quote delle società DIGE COSTRUZIONI, DIMU IMMOBILIARE, e IMMOBILIARE PRESTIGIO Srl

"P. M. – Spieghi la parentela di MUTO Francesco rispetto a DILETTO Alfonso

( )

MAR. C. PICO E. – (...) MUTO Francesco del '67 è il fratello di MUTO Giuseppina, che è la mamma di DILETTO Alfonso. Quindi è zio materno di DILETTO Alfonso.

P. M. – Perfetto Benissimo. I rapporti di MUTO Francesco e di DILETTO Alfonso?

MAR. C. PICO E. – Sono rapporti, oltre che di parentela, anche rapporti imprenditoriali, vista la partecipazione di MUTO Francesco nelle società di DILETTO Alfonso, prima di tutto nella DIGE COSTRUZIONI, dove ha posseduto quote; nella DIMU IMMOBILIARE, una società con sede a Sassari, a Olbia, che si occupava di speculazioni immobiliari e coinvolta nell'indagine "Dirty Money" della Procura di Milano; nell'IMMOBILIARE PRESTIGIO, ha sempre avuto una partecipazione diretta.

P. M. – Una partecipazione diretta formale o...?

MAR. C. PICO E. – Formale, sì, sì. Era titolare di quote, sì, sì. Tra l'altro, anche nel 2008 era risultato titolare di un libretto di risparmio, aperto presso la filiale di Viadana, su cui sono stati effettuati dei versamenti in favore di Alfonso DILETTO, da parte di Alfonso DILETTO poi prelevati in contanti.

P. M. – Quindi la vostra conclusione rispetto a MUTO Francesco?

MAR. C. PICO E. – Che MUTO Francesco, oltre a essere un parente, è un intestatario fittizio delle quote di società di proprietà di DILETTO e...

P. – Quali società? Quali?

MAR. C PICO E. – La DIGE COSTRUZIONI in primis, la DIMU IMMOBILIARE, con sede a Olbia; l'IMMOBILIA E PRESTIGIO Srl, con sede a Parma, in via Sartori

Quanto alle singole operazioni contestate, si evidenzia che:

1) quanto alla operazione descritta e contestata sub A) si è visto sopra che in data 28.10. 2009, il Consorzio Europa (parte cessionaria), rappresentato dall'Amministratore DILETTO

Alfonso, acquistava da Marcialis Susanna (C.F. MRCSNN78R41B354U) (parte cedente) l'attività di somministrazione di cibi e bevande denominata "Bar del Corso (poi Caffetteria Europa) di Marcialis Susanna" avente sede legale in Parma, via Garibaldi n. 22/F al prezzo stabilito dalle parti di Euro 100.000.

2) In merito alla operazione descritta e contestata al punto B) della imputazione, il Maresciallo Emanuele Pico, ha riferito quanto segue:
"MAR. C. PICO E. – (...) bar Ariete è gestito dal CONSORZIO EUROPA, in particolare da Beshanco Oxana, che è la madre del figlio di DILETTO. Ci sono delle evidenze nei contratti che sono stati registrati dal CONSORZIO EUROPA. Quindi, al di là della partecipazione al consorzio di soggetti comunque legati alla cosca facente capo a Grande Aracri, vi sono delle coincidenze nella contrattualistica del CONSORZIO EUROPA. Dopo cinque mesi dalla cessazione di una misura detentiva per DILETTO Alfonso, DILETTO Alfonso il giorno stesso è rientrato nella compagine sociale della DIGE, che è una delle società riconducibili a DILETTO Alfonso, nella carica di Amministratore unico del CONSORZIO EUROPA.
Presidente – "Riconducibile" significa che è titolare di quote o...?
MAR. C. PICO E. – Nella DIGE sì.
Presidente – Perché a volte questo termine si usa per indicare che c'è un'intestazione fittizia.
MAR. C. PICO E. – No, fin dalla sua costituzione, lui ha partecipato alla costituzione insieme a Gerace, al cognato Gerace Gennaro nella DIGE. Il CONSORZIO EUROPA quindi ha acquistato il bar del Corso a Parma, in via Garibaldi, al prezzo di 100.000 euro, denominato Caffetteria Europa.
(...)
MAR. C. PICO E. – Il bar Ariete (...) è stato preso in gestione. Nel 2013 il CONSORZIO EUROPA ha acquistato il bar ristorante al prezzo di 117.000, ridenominandolo "bar Ariete" con atto registrato a Parma il 28 novembre del 2013.
P. M. – D'accordo. Quindi viene acquistato dal CONSORZIO EUROPA questo bar Ariete.
P. M. (...) avete fatto voi l'accertamento di chi poi ha effettivamente usufruito di questo bar?
MAR. C. PICO E. – No, nel senso che per noi era del CONSORZIO EUROPA.
P. M. – Quindi di DILETTO.
MAR. C. PICO E. – Sì, riconducibile a DILETTO.
Presidente Ripeta: perché CONSORZIO EUROPA è DILETTO?
MAR. C. PICO E. – Perché lui ne è stato Amministratore unico, parte delle scritture contabili in sede di esecuzione sono state trovate da lui; sostanzialmente, gli altri soci hanno avuto un ruolo marginale. (...) Tra cui MILAZZO Bruno, che è un prestanome di DILETTO.
Presidente. – MILAZZO Bruno aveva un ruolo di amministrazione?
MAR. C. PICO E. – No, no. Era un consociato all'interno del consorzio, ma era già risultato prestanome di DILETTO Alfonso, se non ricordo male, nella DIGE. Posso rivederlo, questo.
Presidente. – Comunque partecipavano al consorzio in che veste?
MAR. C. PICO E. – Di soci. Consorziati."

3) Quanto al punto C) della contestazione, il Maresciallo Pico ha riferito che il Consorzio Europa, nel corso dell'esercizio 2014, stipulava un contratto di leasing lungo termine per il godimento di un immobile sito in località Rinchi (MS), via Firenze nr. 29, per un prezzo

complessivo pari ad Euro 360.000 e sostanzialmente utilizzato dal DILETTO e dalla sua famiglia. :

"MAR. C. PICO E. – Nei fatti è riconducibile a DILETTO Alfonso. Il CONSORZIO EUROPA ha acquistato l'abitazione a Massa Carrara con un contratto di acquisto a lungo termine.

P. M. – Ci dica esattamente gli estremi di questo...

MAR. C. PICO E. – (Non risponde immediatamente).

P. M. – Quindi uno degli elementi per cui voi dite che il CONSORZIO EUROPA, oltre tutto quello che abbiamo detto, che è nella scheda, è, ad esempio, che DILETTO ha acquistato, attraverso il CONSORZIO EUROPA, un'abitazione personale.

MAR. C. PICO E. – Sì, sì.

P. M. – A Massa Carrara.

MAR. C. PICO E. – Sì, sì. Ci abita il figlio.

Mar. C. Pico E. - E' un'abitazione di 5,5 vani, sita a Massa, località Rinchi, via Firenze, 29, piano primo, condominio Antica Martina, distinta in catasto foglio 152, particella 162, subalterno 24.

P. M. – A che prezzo?

MAR. C. PICO E. – 360.000 euro.

P. M. – In data...?

MAR. C. PICO E. – 19 maggio 2014"

4) Quanto al punto D) della contestazione il Maresciallo Pico Emanuele ha affermato che tramite il Consorzio Europa veniva acquistata un auto, marca BMW, sostanzialmente in uso al DILETTO.

"P. M. – Anche altro ha acquistato sempre con il CONSORZIO EUROPA?

MAR. C. PICO E. – Sì. Ha in acquistato anche un BMW targato EA005BF, su cui è stato controllato quattro volte DILETTO Alfonso. Di queste quattro volte, due volte era da solo. Quindi diciamo che il CONSORZIO EUROPA, sostanzialmente, è stato asservito all'utilità di Alfonso DILETTO.

(...)

P.M. – (...) con il CONSORZIO EUROPA, DILETTO ha acquistato la propria casa a Massa Carrara per 360.000 euro e un'autovettura BMW per oltre 60.000 euro>>.

Presidente – Quindi acquistati dal consorzio e in uso a DILETTO.

MAR. C. PICO E. – In uso personale proprio.

P. – E DILETTO, abbiamo detto che è socio del consorzio?

MAR. C. PICO E. – E' Amministratore.

P. – Era Amministratore del consorzio"

CAPO 195

Intestazione fittizia della società Immobiliare Prestigio Srl,

Anche la società Immobiliare Prestigio Srl, con sede in Parma in via Sartori n. 6/A costituirebbe, secondo l'ipotesi di accusa, uno schermo per le attività economiche riferibili a DILETTO Alfonso.

Dall'esame della perizia contabile emerge che in data 19.9.2007, veniva costituita la Immobiliare Prestigio Srl con sede legale sita nel Comune di Parma, via Sartori, n. 6/A. ed esercente l'attività di *"Impresa Immobiliare"*.
I soci in sede di costituzione sottoscrivevano un capitale sociale pari ad Euro 110.000 così suddiviso:
- MUTO Francesco per una quota pari al 50.91%;
- Morini Emanuela per una quota pari al 49,09%.
- MUTO Francesco, veniva nominato Amministratore Unico della società in parola.

In data 9.9.2009 la compagine societaria della Immobiliare Prestigio Srl subiva una variazione. Il Socio MUTO Francesco trasferiva la propria quota partecipativa del 50,91%, al valore nominale pari di Euro 56.000, a DILETTO Jessica.

Dagli accertamenti svolti dai periti è emerso che MUTO Francesco non aveva, nel periodo in esame, idonea capacità reddituale per effettuare il conferimento.
MUTO Francesco, in sede di costituzione diveniva infatti titolare di una quota partecipativa al capitale sociale della Immobiliare Prestigio Srl pari al 50,91% per un valore nominale di Euro 56.000. In merito alla capacità reddituale di MUTO Francesco, dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è emerso come quest'ultimo avesse dichiarato solamente:
- per l'anno di imposta 2006 un reddito complessivo pari ad Euro 19.355;
- per l'anno di imposta 2007 pari a Euro 21.338.
La testimonianza del Maresciallo Pico e del Maresciallo D'Agostino
All'udienza del 23.3.2017, il Maresciallo Pico, ha fornito informazioni in merito alla presunta riconducibilità della Immobiliare Prestigio Srl a DILETTO Alfonso, per il tramite dei propri congiunti, secondo una ricostruzione fondata non solo sui rapporti di parentela intercorrenti tra gli intestatari ritenuti fittizi e il DILETTO, ma anche le analisi reddituali, gli esiti della attività di perquisizione e sequestro nei confronti del DILETTO.
Si riporta a seguire uno stralcio della deposizione rilasciata dal Maresciallo Capo Pico:

"(...)
MAR. C. PICO E. – Sono rapporti, oltre che di parentela, anche rapporti imprenditoriali, vista la partecipazione di MUTO Francesco nelle società di DILETTO Alfonso, prima di tutto nella DIGE COSTRUZIONI, dove ha posseduto quote; nella DIMU IMMOBILIARE, una società con sede a Sassari, a Olbia, che si occupava di speculazioni immobiliari e coinvolta nell'indagine "Dirty Money" della Procura di Milano; nell'IMMOBILIARE PRESTIGIO, ha sempre avuto una partecipazione diretta.
P. M. – Una partecipazione diretta formale o...?
MAR. C. PICO E. – Formale, sì, sì. Era titolare di quote, sì, sì. Tra l'altro, anche nel 2008 era risultato titolare di un libretto di risparmio, aperto presso la filiale di Vladana, su cui sono stati effettuati dei versamenti in favore di Alfonso DILETTO, da parte di Alfonso DILETTO poi prelevati in contanti.
P. M. – Quindi la vostra conclusione rispetto a MUTO Francesco?
MAR. C. PICO E. – Che MUTO Francesco, oltre a essere un parente, è un intestatario fittizio delle quote di società di proprietà di DILETTO e...

PRESIDENTE
P. – Quali società? Quali?
MAR. C. PICO E. – La DIGE COSTRUZIONI in primis; la DIMO IMMOBILIARE, con sede a Olbia; l'IMMOBILIARE PRESTIGIO Srl, con sede a Parma, in via Sartori.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Capo 195, per il Tribunale>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – E poi nel consorzio... no...
MAR. C. PICO E. – Nel CONSORZIO EUROPA pure c'era, mi pare.
PRESIDENTE
P. – Come si spiega che MUTO Francesco è intestatario fittizio? Però, Maresciallo, la prego. L'IMMOBILIARE PRESTIGIO, perché il 195 parla solo dell'IMMOBILIARE PRESTIGIO.
MAR. C. PICO E. – L'IMMOBILIARE PRESTIGIO è la società che sta a Parma, che ha sede in Parma, in via Sartori, 6, dove ci sono le altre società di DILETTO e di Bolognino.
P. – Che attività svolge?
MAR. C. PICO E. – Immobiliare. Le quote fin dalla costituzione sono state formalmente intestate a Morini Emanuela, che è la moglie di DILETTO, e MUTO Francesco, che è lo zio di DILETTO.
P. – Dal capo d'imputazione risulta anche tale DILETTO Jessica.
MAR. C. PICO E. – Nel 2009 MUTO Francesco ha ceduto le quote a DILETTO Jessica, figlia di Alfonso.
P. – Perché affermate che sia un'intestazione fittizia di queste quote?
MAR. C. PICO E. – Perché il MILAZZO... il... il MUTO non aveva la capacità economica per poter conferire la quota...
P. – Perché non aveva la capacità economica?
MAR. C. PICO E. – ...e per giunta non si è interessato mai alla società.
P. – Lo spieghi, lo dimostri. Non basta affermare.
MAR. C. PICO E. – Perché la società è sempre stata condotta in realtà da DILETTO Alfonso. Questo è emerso anche nel corso dell'esecuzione, dov'è stata rinvenuta della documentazione, per esempio in un faldone, dove c'era scritto "Preventivi Immobiliare Prestigio", sopra ai preventivi c'era scritto: Come da precorsi accordi verbali con DILETTO Alfonso. DILETTO Alfonso che non appariva affatto Nella IMMOBILIARE PRESTIGIO. Tutti sono indirizzati alla cortese attenzione del signor DILETTO Alfonso. In un altro faldone sono state rinvenute sette cambiali che erano state presentate all'incasso da IMMOBILIARE PRESTIGIO ed emesse nel 2012 da LMP NOLEGGI.
P. – Da chi?
MAR. C. PICO E. – MP NOLEGGI, un'altra società.
P. – E questo cosa c'entra...?
MAR. C. PICO E. – E tutte quante le cambiali venivano intestate a DILETTO Alfonso, erano state girate a nome di DILETTO Alfonso.
P. – Da parte della IMMOBILIARE PRESTIGIO.
MAR. C. PICO E. – Dall'IMMOBILIARE PRESTIGIO.
P. – Senza causale? Senza titolo?

MAR. C. PICO E – Sì, sì, senza nulla. Le abbiamo acquisite, anche queste.
P. – Quindi voi dite (cerchiamo di essere ordinati): una società immobiliare, intestata a soggetti incapienti, privi di possibilità economiche, parenti stretti del DILETTO Alfonso; avevano competenza nel campo delle imprese edili, questi soggetti?
MAR. C. PICO E. – La figlia no.
P. – La figlia Jessica no. Morini?
MAR. C. PICO E. – Neanche Morini Emanuela, neanche lei.
P. – MUTO Francesco era un muratore o era...?
MAR. C. PICO E. – Era un muratore.
P. – Era un muratore.
MAR. C. PICO E. – Sì.
P. – Lui era amministratore, oltre che socio? MUTO Francesco.
MAR. C. PICO E. – Lui era socio, e amministratore dell'IMMOBILIARE PRESTIGIO DILETTO Jessica.
P. – L'amministratore è DILETTO Jessica?
MAR. C. PICO E. – Sì. La figlia del '90.
P. – Ma quando MUTO era titolare di quote, chi era l'amministratore?
MAR. C. PICO E. – Sempre DILETTO Jessica mi risulta. Un attimo soltanto che lo verifico.
P. – DILETTO Jessica. La società era effettiva, reale, non era una cartiera.
MAR. C. PICO E. – Sì, sì, esiste.
P. – Effettiva. Abbiamo detto che MUTO Francesco... qual era il valore delle quote?
MAR. C. PICO E. – Il capitale 110.000 euro. Al momento del sequestro era ripartito fra DILETTO Jessica e Morini Emanuela. Fu costituita la società nel 2007 da Morini Emanuela con 54.000 euro e MUTO Francesco, 56.000 euro. Nel 2009 DILETTO Jessica ha acquistato le quote da MUTO Francesco, 56.000 euro.
P. – Quando risulta che MUTO ha acquistato le quote, la sua dichiarazione dei redditi quant'era? Risultava impossidente? Aveva un reddito minimo, appena per la sopravvivenza? Quegli elementi che dimostrano che c'è l'intestazione fittizia. Ce li dica, se ci sono.
MAR. C. PICO E. – (risponde dopo circa 40 secondi) Non riesco a ritrovare le dichiarazioni dei redditi di MUTO Francesco.
P. – Comunque cosa risulta a lei, che avesse o non avesse...?
MAR. C. PICO E. – No, non ne aveva.
P. – Non ne aveva. Immagino che siano allegate... Detto questo, invece gli elementi positivi che dimostrano che la società è realmente di DILETTO Alfonso quali sono?
MAR. C. PICO E. – La circostanza che è stata fondata da sua moglie e al momento del sequestro, dopo il passaggio di parte di quote a MUTO Francesco, sono ritornate di nuovo a Morini Emanuela e DILETTO Jessica, le quali entrambe non avevano...
P. – Questo, l'avevamo già detto. Però altri fatti sostanziali.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M – La documentazione sequestrata.
MAR. C. PICO E. – La documentazione sequestrata.
PRESIDENTE
P. – La documentazione sequestrata a casa di DILETTO? Dove?
MAR. C. PICO E. – Mi pare di sì.

P. - O nella società? Lei ha detto alcune cose.
MAR. C. PICO E. – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – C'era il riferimento a DILETTO.
MAR. C. PICO E. – Sì, sì. La documentazione contabile presso il commercialista.
PRESIDENTE
P. – Cosa vuol dire "la documentazione contabile presso il commercialista"?
MAR. C. PICO E. – Bilanci, fatture, dichiarazione Iva.
P. – Quale commercialista?
MAR. C. PICO E. – (Non risponde immediatamente).
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Voi avete esaminato questa documentazione contabile? C'erano delle scritte DILETTO? Ho capito bene?
MAR. C. PICO E. – Sì. Sì, sì, sì.
P. M. – Ce lo ridica bene, il fatto in sé.
PRESIDENTE
P – Sia preciso, perché non si capisce.
MAR. C. PICO E. – Nel faldone denominato "Preventivi Immobiliare Prestigio" sono stati rinvenuti sei preventivi inviati dai fornitori all'IMMOBILIARE PRESTIGIO facendo riferimento a pregressi accordi verbali intercorsi con Alfonso DILETTO. Tutti sono indirizzati alla cortese attenzione del signor DILETTO Alfonso.
P. – Questi sono gli elementi che deve dire. Tutto quello che lui, lo dica.
MAR. C. PICO E. – All'interno del faldone "Immobiliare Prestigio banca 2012 numero 5" (così c'è scritto fuori dal faldone) c'era questa distinta bancaria e le cambiali di cui abbiamo parlato prima, che sono state girate da IMMOBILIARE PRESTIGIO a DILETTO Alfonso. Sono stati sentiti anche gli acquirenti di alcuni immobili, però sulle dichiarazioni... Questi sono verbali di sommarie informazioni.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Hanno confermato la vostra ricostruzione?
MAR. C. PICO E. – Sì, sì, che non conoscono... hanno sempre avuto a che fare con DILETTO.
PRESIDENTE
<<Questi non li abbiamo indicati in lista?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No>>.
PRESIDENTE
P. – Ci sono dei documenti da cui risulta che le trattative sono state fatte con DILETTO Alfonso?
MAR. C. PICO E. – Le sommarie informazioni.
P. – Solo sommarie informazioni, che non sono utilizzabili. Lei non può riferire.
MAR. C. PICO E. – E poi nella documentazione contabile per quanto riguarda i fornitori.
P. – "E poi"...?
MAR. C. PICO E. – Nella documentazione contabile, le proposte da parte dei fornitori sono tutte indirizzate a DILETTO Alfonso. Quelle sono custodite, sono sequestrate e custodite.
P – Va bene, direi che può bastare "

All'udienza del 27.4.2017 il Maresciallo D'agostino ha riferito, a sua volta, in merito ad un'intercettazione dalla quale emergerebbe come il DILETTO gestisse i rapporti bancari della società immobiliare il Prestigio srl. Dalla conversazione si evincerebbe l'avvenuta autorizzazione, per volere di DILETTO Alfonso, del giroconto con cadenza mensile di un importo pari a Euro 1.050 dal conto corrente attivo presso la banca *"Cariparma"* al conto attivo presso la banca *"Monte dei Paschi di Siena"*; entrambi i conti corrente risultavano intestati alla società Immobiliare Prestigio Srl.
Di seguito si riporta lo stralcio della deposizione del teste nel quale sono indicate anche altre conversazioni ritenute rilevanti in tesi d'accusa:

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Praticamente, su questo capo d'imputazione ha imputato maggiormente il ROS. Per quanto riguarda noi, anche noi avevamo intercettato qualche conversazione telefonica, in cui si segnala proprio come DILETTO Alfonso sia il reale proprietario di questa IMMOBILIARE PRESTICIO. Sono veramente pochissime conversazioni, ve le indico. Una telefonata dell'1 febbraio 2012 (la numero 730, RIT 3276 del 2011), quando DILETTO contatta la Cariparma di Sorbolo per informarsi su alcune operazioni eseguite sul conto intestato alla IMMOBILIARE PRESTIGIO, tanto che ad un certo punto l'impiegato di banca gli dice: "Sulla PRESTIGIO invece sono passate... è passato il... disposizione permanente di 1.050 e basta, un giroconto che fai sulla PRESTIGIO, su un'altra ditta". Oppure, per esempio, il 21 marzo del 2012 dall'utenza in uso a DILETTO una donna contatta il servizio clienti TIM (la telefonata 1797, RIT 305 del 2012) e chiede come poter sbloccare una scheda, intestata proprio alla IMMOBILIARE PRESTIGIO, che ha smarrito. Il giorno seguente DILETTO parla con la figlia Jessica (questa è un'altra telefonata, la 1900, RIT 305 del 2012, la quale chiede conferma (la figlia) se deve inviare i catastini dell'appartamento di via Lombardini ad un'agenzia immobiliare, così come gli era stato detto da Spagnolo Francesco, lamentandosi anche in modo vivace con il padre per il fatto della decisione presa di mettere in vendita quest'immobile. Infatti gli dice la figlia: "Proprio per niente si vende quel cazzo di appartamento, hai capito? A costo che se lo deve tenere la banca,,ma quell'appartamento non si vende. E adesso chiamo pure Domenico e gli dico che se... se cambia, se cambia amministratore l'IMMOBILIARE PRESTIGIO, lo denuncio, perché io non sapevo niente". In effetti la figlia è fittizziamente intestataria di questa società. Il 24 marzo del 2012 abbiamo la telefonata 2021, RIT 305 del 2012: DILETTO chiama il nipote Spagnolo Francesco; però, non curante di quello che gli aveva detto la figlia, gli chiede proprio di recuperare le chiavi dell'appartamento di via Lombardini, perché dice: C'è una persona di Cuneo interessata a visionarlo. Infine il 24 marzo del 2012 abbiamo un'altra telefonata (la 2028, RIT 305 del 2012): DILETTO ricontatta Spagnolo Francesco, che gli conferma di aver mostrato l'appartamento. Queste sono tutte conversazioni importanti per noi, perché l'IMMOBILIARE PRESTIGIO effettivamente è proprietaria dell'appartamento di via Lombardini, numero 5, a Parma, individuato al foglio 26, particella 727, sub. 3, 5, 7, 9, 13 e 14. E per noi anche questa società è da considerarsi riconducibile a DILETTO Alfonso. Questi immobili sono stati peraltro poi sequestrati dal GIP di Bologna.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

Si riportano qui la trascrizione di alcune delle conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe un coinvolgimento di DILETTO Alfonso nelle vicende societarie:

Prog. 1900 RIT 305/12

"Squilla libero.
DILETTO: Sì.
JESSICA: Pa".
DILETTO: Eh.
JESSICA: Dove sei?
DILETTO: Sono (inc.)
JESSICA: Perché mi ha chiamato Francesco.
DILETTO: Eh.
JESSICA: E mi ha detto che dovrei mandare i catastini quelli dell'appartamento di Via Lombardini ad un'Agenzia Immobiliare?
DILETTO: Sì.
JESSICA: Sì? Sì?
DILETTO: Eh.
JESSICA: Sì! Vedi stasera alle sette di essere a casa, no Agenzia Immobiliare, hai capito?
DILETTO: Perché?
JESSICA: Perché?! Perché quell'appartamento, uno non si vende, due se si vende, se si vende..
DILETTO: Eh.
JESSICA: ne voglio un altro, perché senza niente non ci resto.
DILETTO: Ma vai, vai.
JESSICA: Hai capito?
DILETTO: Ma niente, non..
JESSICA: Hai capito o no?
DILETTO: E finiscila dai, ciao.
JESSICA: Hai capito o no?
DILETTO: Dai ciao.
JESSICA: No, no, no proprio per niente, che tanto sono andata anche in Via De Santis, hai capito?
DILETTO: Eh. Allora?
JESSICA: Hai capito? Quindi proprio per niente si vende quel cazzo di appartamento, hai capito? A costo che se lo deve tenere la banca, ma quell'appartamento non si vende e ora chiamo pure Domenico e gli dico che se cambia... se cambia Amministratore l'Immobiliare Prestigio lo denuncio perché io non sapevo niente.
DILETTO: Ascolta (inc. interferenza)
JESSICA: Non ti sto sentendo, non ti sento.

Prog. 2012 RIT 305/12

"Squilla libero
FRANCESCO: Dimmi.
DILETTO: France"?

FRANCESCO: Ehi.
DILETTO: Le chiavi dell'appartamento di Via Lombardini le hai tu?
FRANCESCO: Ma chi? Io sono andato a prenderli e non c''era poi. lì a Fognano
DILETTO: Eh, e tu sei andato a Parma?
FRANCESCO: Io vengo alle due, devo andare a Marano però alle due.
DILETTO: Alle due devi essere a Marano.
FRANCESCO: Mh.
DILETTO: E puoi venire un po' prima e poi prendi le chiavi e gli devi far vedere un appartamento a uno di Cutro, quello di Via Lombardini?
FRANCESCO: Eee è chiaro.
DILETTO: Mh (rivolto a terza persona: "il pomeriggio a che ora " Uomo: "nel primo pomeriggio (Inc.)" allora tu a Marano, a Marano che devi fare tu?
FRANCESCO: Io devo far vedere tre appartamenti.., due appartamenti a tre persone vengono..
(in sottofondo si percepisce la voce di un uomo, che presumo stia conversando con DILETTO, ma non si comprende quello che dice)
DILETTO: E allora scriviti questo numero qua, aspetta eh.
FRANCESCO: (rivolto a terza persona: "Segna.., Giu'.., ohi Giu' segna que-sto numero un attimo").
DILETTO: 333 25 27 761.
FRANCESCO: Aspetta che non è che lo stanno segnando. 333 25 27?
DILETTO: 25 27 761.
FRANCESCO: 761. Va bene dai.
DILETTO: Te lo segni, domani mattina verso.. (Uomo: "Pino Frontera"). Pino Frontera
FRANCESCO: Sì.
DILETTO: Pino Frontera.
FRANCESCO: E ho capito, va bene, e quando?
DILETTO: E domani mattina, o sennò tu il pomeriggio quando hai finito a Marano, che hai fatto vedere l'appartamento a quelli là, passa, vai a prenderti le chiami, lo chiami, se è disponibile e lo porti in Via Lombardini.
FRANCESCO: Va bene dai.
DILETTO: Ok?
FRANCESCO: Mh, mh ciao.
DILETTO: Ciao.
Fine telefonata."

Prog. 2028 RIT 305/12
"Squilla libero.
FRANCESCO: Sì?
DILETTO: Dove sei?
FRANCESCO. A casa.
DILETTO: Eh, e poi.., vieni.., ora vado al bar più tardi poi vieni a casa
FRANCESCO: Va bene.
DILETTO: Che hai fatto là?

FRANCESCO: Dove?
DILETTO: All'appartamento?
FRANCESCO: Eh, l'hanno visto.
DILETTO: Ma chi hai portato persone, chi hai portato?
FRANCESCO: E c'è stata una famiglia.
DILETTO: Eh.
FRANCESCO: E l'ha visti, ora mi fa sapere.
DILETTO: E poi vieni a casa dai.
FRANCESCO: Va bene
Fine telefonata."

13.2. CAPO 195

Intestazione fittizia della società D.S. Costruzioni

Dalla perizia disposta si legge che la D.S. Costruzioni era costituita il 19.11.1996, con sede legale inizialmente sita in Reggio Emilia, via Sant'Ambrogio nr. 33 e successivamente trasferita in Brescello (RE), via della Cisa, 59, cap. 4204

La D.S. Costruzioni Srl veniva costituita dai soci:
- SARCONE Grande Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 20 novembre 1961, residente a Reggio Emilia, Via Sant'Ambrogio, nr. 33, muratore;
- DILETTO Alfonso, nato a Cutro (KR) il 12 maggio 1967, ivi residente in Via Pompa n. 1

Le indagini tecniche svolte dai periti contabili hanno innanzitutto messo in luce come, alla data dell'acquisto, MILAZZO Bruno non disponesse di capacità reddituale idonea all'acquisto delle quote.

All'udienza del 23.3.2017 il Maresciallo PICO Emanuele, ha riferito che, secondo la tesi d'accusa, MILAZZO Bruno era mero prestanome di DILETTO Alfonso in numerose società, tra le quali la D.S. Costruzioni Srl:
"P. – Ha detto così?
MAR. C. PICO E. – Sì. Il commercialista è sempre questo studio Kiterion, che è il commercialista delle società che abbiamo detto prima, facenti capo sia a DILETTO che a Bolognino. All'atto della sua fondazione hanno partecipato diverse imprese. Una è quella di MUTO Antonio del '73, originario di Cutro, impresa di costruzioni, e questi è stato condannato nel 2013 a otto anni di reclusione per tentato omicidio nell'operazione "Masnada", e anche lui non poteva versare la propria quota di partecipazione al consorzio, perché non ha presentato proprio redditi tra il 2006 e il 2010; l'impresa di costruzioni di Nacucchio Mario, anche lui non ha presentato dichiarazioni fra il 2006 e il 2008, e per giunta era un dipendente di un'impresa di MUTO Francesco '67; l'impresa di costruzioni di MILAZZO Bruno, che è un mero prestanome di DILETTO Alfonso anche in altre società, come la D.S. COSTRUZIONI."
...
P. M. – Tra cui MILAZZO Bruno?
MAR. C. PICO E. – Tra cui MILAZZO Bruno, che è un prestanome di DILETTO.

PRESIDENTE

P. – MILAZZO Bruno aveva un ruolo di amministrazione?

MAR. C. PICO E. – No, no. Era un consociato all'interno del consorzio, ma era già risultato prestanome di DILETTO Alfonso, se non ricordo male, nella DIGE. Posso rivederlo, questo.

P. – Comunque partecipavano al consorzio in che veste?

MAR. C. PICO E. – Di soci. Consorziati.

P. – Soci.

MAR. C. PICO E. – Sì.

P. – Erano titolari di imprese?

MAR. C. PICO E. – Le proprie imprese erano consorziate all'interno del CONSORZIO EUROPA.

P. – E avevano la disponibilità per partecipare al consorzio?

MAR. C. PICO E. – No, no, no, alcuni no. L'ho detto prima.

P. – Per partecipare al consorzio bisognava fare un versamento?

MAR. C. PICO E. – Sì. Di una quota.

P. – Quant'era la quota?

MAR. C. PICO E. – Ora la vedo subito. (riprende la parola dopo circa 1 minuto) Quote di 250 euro ciascuna.

P. – Quote modeste, di valore modesto.

MAR. C. PICO E. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Ma il funzionamento di questo consorzio? Lei prima ha elencato degli acquisti che ha fatto questo consorzio.

MAR. C. PICO E. – La singola quota è piccola. Però, per esempio, all'atto costitutivo l'impresa di MUTO Antonio ne ha acquistate 20, di quote, al prezzo di 5.000; l'impresa di Nacucchio 250, una sola; MILAZZO Bruno anche.

P. M. – Voi, MILAZZO Bruno, l'avete visto?

MAR. C. PICO E. – Sì. Durante l'esecuzione del sequestro, sì.

P. M. – Dica che cosa avete visto. L'avete sentito? Avete chiesto a lui delle cose?

MAR. C. PICO E. – Sì. Ora recupero il verbale. Mi pare che stava badando alle galline in quel momento. Un attimo solo.

P. M. – Qual è l'altra società in cui MILAZZO Bruno era un prestanome?

MAR. C. PICO E. – Mi pare la D.S. Se lo vuole sapere con precisione, glielo dico subito.

P. M. – Sì.

MAR. C. PICO E. – La D.S. COSTRUZIONI Srl, una società che è stata costituita originariamente da DILETTO Alfonso e Sarcone Grande Giuseppe, che era stato già imputato per associazione mafiosa insieme a Alfonso DILETTO. Nel 2001 Sarcone ha venduto la propria quota a DILETTO e in parte a Gerace Gennaro. Ed entrambi, DILETTO e Gerace, l'hanno, nel 2007, venduta a MILAZZO.

PRESIDENTE

P. – Per un valore di...?

MAR. C. PICO E. – 20 milioni di lire. Le quote.

P. – 2007?

MAR. C. PICO E. No, questo è il momento della costituzione; ora le dico il valore preciso. (riprende la parola dopo circa 20 secondi) 10.296 è quanto corrisponde a 20 milioni di lire.

....

PRESIDENTE

<<Possiamo fare un riepilogo per MILAZZO Bruno?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Per MILAZZO Bruno facciamo un riepilogo, anche sul fatto di dove l'avete trovato. Faccia un discorso lineare.

PRESIDENTE

P. – 190, 197 e basta. Una scheda su MILAZZO Bruno.

MAR. C. PICO E. – MILAZZO Bruno è unico socio della D.S. COSTRUZIONI, nonché amministratore unico della D.S. COSTRUZIONI, che è la società...

PRESIDENTE

<<D.S. COSTRUZIONI in quale capo d'imputazione la troviamo?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Non è nei capi di imputazione>>.

PRESIDENTE

<<D.S. nel 197>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Sì, 197>>.

PRESIDENTE

P. – Amministratore unico della D.S. COSTRUZIONI...

P. M. – E anche nel capo 190 lo troviamo, MILAZZO Bruno

MAR. C. PICO E. – E nel CONSORZIO EUROPA, che sarebbe il 190?

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Sì.

MAR. C. PICO E. – Che sono le due società che sono direttamente di proprietà di DILETTO Alfonso. La cessione delle quote si ritiene fittizia. Il MILAZZO non aveva capitali per acquisire le quote.

PRESIDENTE

P. – Con calma DILETTO Alfonso è originariamente il titolare delle quote?

MAR. C. PICO E. – Sì.

P. – E le cede a MILAZZO?

MAR. C. PICO E. – Sì

P. – Spieghi bene.

MAR. C. PICO E. – La D.S. COSTRUZIONI, l'ha costituita DILETTO Alfonso insieme a Sarcone Grande Giuseppe. La cessione delle quote, 27 marzo 2007.

P. – Cos'è questa data?

MAR. C. PICO E. – I due soci, DILETTO e Sarcone, hanno ceduto le quote a MILAZZO

P. – Quote della...?

MAR. C. PICO E. – Della D.S. COSTRUZIONI.

P. – Della D.S. COSTRUZIONI, quindi capo 197. Cosa vi fa dire che si tratta di cessione fittizia?

MAR. C. PICO E. – Perché il MILAZZO non deteneva capitali sufficienti per procedere all'acquisizione di queste quote di 10.000 euro. Nel corso dell'esecuzione versava in una totale situazione di incapienza, anche nel corso dell'esecuzione del sequestro, e non sapeva assolutamente riferire nulla in merito a questa società.
P. – Quando? Questo quando?
MAR. C. PICO E. – Quando è stato effettuato il sequestro a DILETTO.
P. – Quindi siete andati presso la sede della società?
MAR. C. PICO E. L'abbiamo trovato presso la sede della società e lui dormiva in una piccola parte di questo capannone, sopra un materasso, badava alle galline e ha riferito di non aver neanche acquistato la quota, dice: Io non ho pagato nessun prezzo per acquistare le quote.
P. – Perché voi gli avete chiesto... Voi sapevate che lui era in quel momento...?
MAR. C. PICO E. – E' amministratore, è socio della D.S.
P. – Era amministratore nel momento del sequestro?
MAR. C. PICO E. – Sì. Per forza da lui dovevamo andare, sì. sì.
P. – E quindi vi siete rivolti a lui nella sua qualità.
MAR. C. PICO E. – Non sapeva nulla, completamente nulla.
P. – Cos'altro avete, di elementi utili eventualmente? Basta questo?
MAR. C. PICO E. – Sì.
P. – Mentre per quanto riguarda l'EUROPA?
MAR. C. PICO E. – Nel CONSORZIO EUROPA... Ha partecipato nel CONSORZIO EUROPA con l'impresa di costruzioni.
P. – Come si chiamava l'impresa di costruzioni?
MAR. C. PICO E. – Impresa di costruzioni MILAZZO BRUNO.
P. – Ha partecipato con quante quote?
MAR. C. PICO E. – 250 euro.
P. – Una sola quota?
MAR. C. PICO E. – Sì. Il consorzio è direttamente di proprietà di DILETTO Alfonso.
P. – Qual è l'accusa di intestazione fittizia a MILAZZO Bruno?
Non vi è risposta da parte del Maresciallo Pico in quanto interviene il Pubblico Ministero.

13.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITA' IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE

Così analizzate le prove relative ai singoli capi di imputazione è possibile procedere alla valutazione della responsabilità degli imputati in ordine ai singoli capi di imputazione loro rispettivamente contestati

Dal punto di vista materiale non vi è alcun dubbio che tutte le società ed i relativi compendi immobiliari e mobiliari siano nella reale titolarità di DILETTO Alfonso.
Quanto al Consorzio Europa (del quale DILETTO Alfonso è stato, sin dalla costituzione, amministratore unico),va fin da subito evidenziato che esso, nonostante la finalità non di lucro formalmente dichiarata nell'atto costitutivo, ha acquistato due rilevanti attività commerciali, un immobile e beni mobili registrati. In particolare come visto grazie all'analisi delle vicende societarie e negoziali:

1) il 28.10.2009 ha acquistato il Bar del Corso poi ridenominato "Caffetteria Europa", al prezzo di euro 100.000;

2) il 20.11.2013 acquistava il Bar Ristorante Pizzeria "Spaghetti e Mandolino Cafè (poi Bar Ariete), al prezzo simbolico di euro 1.000; il bar era stato gestito da Beshanco Oxana, madre del figlio di DILETTO. Inoltre, come accertato al capo 191 la gestione di questo esercizio era stata poi ceduta dal titolare occulto, DILETTO Alfonso, ad altro sodale, BOLOGNINO Michele, che ne aveva acquisito la titolarità sempre grazie al meccanismo della intestazione fittizia. In ordine a questo bar si ricordino le parole del collaboratore di giustizia GELGLIO Giuseppe che, all'udienza dell'11.11.2016 ha riferito che il bar ariete, nella titolarità di DILETTO, venne da lui venduto a BOLOGNINO in quanto intenzionato ad allontanarsi dall'Emilia e a spostarsi nella zona di Massa Carrara a causa delle indagini in corso. A tale proposito si veda subito il punto 3 che segue.

3) il 9.5.2014 Consorzio Europa stipulava un contratto di leasing al prezzo di euro 360.000, avente ad oggetto un immobile destinato a civile abitazione sito a Massa località Rinchi, usato dal DILETTO per la propria famiglia;

4) il Consorzio era formale propnetario dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, alla guida della quale era stato controllato per quattro volte lo stesso DILETTO Alfonso;

5) MUTO Francesco è lo zio materno di DILETTO Alfonso che, come testimoniato dal Maresciallo Pico, aveva sempre partecipato alla società di DILETTO Alfonso, quale formale intestatario delle società DIGE COSTRUZIONI, DIMU IMMOBILIARE, e IMMOBILIARE PRESTIGIO Srl.

6) MILAZZO Bruno era privo di capacità reddituale adeguata ed era dipendente della società di GERACE Gennaro, cognato di DILETTO Alfonso, per averne sposato la sorella e, come si è visto in relazione al capo 197, completamente ignaro della gestione della società DS costruzioni, presso la quale dormiva su un materasso, badando alle galline.

Alla luce delle prove indicate, deve ritenersi acclarato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le società ed i relativi compendi mobiliari e immobiliari fossero nella piena disponibilità di DILETTO Alfonso che ne godeva anche personalmente insieme alla propria famiglia e che lo aveva utilizzato per occultare la titolarità sostanziale di attività imprenditoriali (con finalità di lucro) e dei relativi cespiti.
Tale giudizio trova più che significativo conforto nell'accertamento dotato di forza di giudicato, emesso all'esito del giudizio abbreviato.

Ed invero, quanto alla Immobiliare Prestigio si osserva che:
- MUTO Francesco è lo zio materno di DILETTO Alfonso e, in tale qualità, ha sempre partecipato alla società di DILETTO Alfonso quale formale intestatario delle società DIGE COSTRUZIONI, DIMU IMMOBILIARE, e Consorzio Europa;

- l'attività di intercettazione effettuata ha messo in luce come il vero *dominus* della società fosse DILETTO Alfonso che ne gestiva la contabilità e si interessava alla trattative per la cessione degli appartamenti di proprietà della società.

Questi dati bastano per ritenere dimostrato come il reale *dominus* della società fosse il DILETTO e non certo lo stretto congiunto MUTO Francesco né, tantomeno, gli altri concorrenti, intestatari fittizi. Anche in questo caso l'accertamento della fittizietà della intestazione è stato oggetto di sentenza passata in giudicato emessa all'esito del giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP bolognese.

Quanto, infine alla DS Costruzioni, si è già detto che:
- la società era stata originariamente costituita da DILETTO Alfonso insieme a SARCONE Grande Giuseppe (uno dei fratelli SARCONE) che avevano poi ceduto le quote a MILAZZO, dipendente e uomo di fiducia del cognato di DILETTO Alfonso;
- MILAZZO Bruno era privo di capacità reddituale adeguata, ed era dipendente della società di
GERACE Gennaro, cognato di DILETTO Alfonso, per averne sposato la sorella. Egli è stato trovato dagli inquirenti all'interno della società dove dormiva su un materasso badando alle galline completamente ignaro della gestione societaria.

Pare insomma evidente che anche in questo caso DILETTO Alfonso abbia utilizzato compiacenti prestanomi, a lui legati da rapporti di parentela o, come in questo caso, da vincoli fiduciari come MILAZZO, per occultare dietro di loro l'esercizio della sua attività illecita.

Si può pertanto apprezzare, all'esito della disamina relativa ai singoli capi di imputazione come tutte le società e i relativi beni fossero stati oggetto di fittizia intestazione da parte del suo reale dominus, *id est* DILETTO Alfonso.
Nel loro complesso esse valgono a dimostrare anche quale fosse la finalità perseguita dal DILETTO.
Le plurime e reiterate fittizie intestazioni di quote sociali e di singoli beni mobili o immobili sono rivelatrici, nel loro complesso, della strategia attuata dal DILETTO che, nel continuo ed apparente trasferimento del proprio patrimonio mirava ad eludere i provvedimenti ablatori dello Stato, più che probabili alla luce delle sue pregresse vicende giudiziarie e della sua appartenenza al sodalizio in ruolo di vertice e dei rapporti in affari condotti con questi ultimi.
Significative le parole del GIGLIO, riportate nell'analisi del capo 191 allorquando ha riferito, riscontrato in quel capo e dai dati oggettivamente emersi anche in questa sede, che DILETTO vendette il Bar Ariete a Bolognino Michele, volendo spogliarsi delle attività ben sapendo che da tempo vi erano controlli di polizia su di lui:
Ecco le parole di GIGLIO all'udienza dell'11.11.2016:
P. M – Adesso ha menzionato Megna per richiamare anche il grado di Bolognino. Già prima, parlando con il Presidente, lei ha menzionato alcuni locali, alcune attività imprenditoriali, ha menzionato l'Habana, ad esempio, e abbiamo menzionato stamattina l'Ariete, il bar ristorante Ariete.

DICH. GIGLIO G. – Sì. L'Habana è un disco night club sempre giù a Parma e il bar Ariete è un bar. Ma, più che un bar, è un bar pizzeria ristorante, non è solo un bar.
P. M. – Di chi erano questi due locali?
DICH. GIGLIO G. – Questi locali, diciamo che erano di DILETTO Alfonso, che poi, quando ha deciso di trasferirsi, li ha ceduti al Bolognino, sia la quote... che poi non è che ha trasferito le quote, attenzione, perché le quote non erano neanche intestate al DILETTO. Ha ceduto più che altro la percentuale delle quote dell'Habana a Bolognino e ha ceduto le autorizzazioni del bar Ariete ai figli di Bolognino.
P. M. – Come mai questi passaggi da DILETTO a Bolognino? Cos'era successo in quel frangente? In che anni siamo, intanto?
DICH. GIGLIO G. – Siamo nel 2014 quando è successo questo. Adesso non ricordo se il bar Ariete è stato trasferito a fine 2013, però siamo lì, nel 2014, inizio 2014.
P. M. – E come mai avviene questo, da un punto di vista di uno come lei, che può fornici delle informazioni concrete per averle recepite dai diretti interessati?
DICH. GIGLIO G. – Il DILETTO in quel momento stava cercando di spogliarsi, perché era venuto a conoscenza anticipatamente di quello che stava succedendo.
P. M. – "Spogliarsi", immagino che non si riferisca ai vestiti; spogliarsi di che cosa?
DICH. GIGLIO G. – Né ai vestiti né al battesimo che ha avuto. Mi riferivo alle proprietà che aveva, perché voleva allontanarsi dall'Emilia Romagna, non per altro.
P. M. – Allontanarsi dall'Emilia Romagna, ha detto.
P. – Ma chi? Di chi stiamo parlando?
P. M. – DILETTO.
DICH. GIGLIO G. – Stava cercando di trasferirsi... So che stava cercando di trasferirsi tra la Liguria e la Toscana, o in Liguria o in Toscana.
P. M. – E questo, lei dice, perché aveva saputo cosa?
DICH. GIGLIO G. – Lui aveva saputo... Già da qualche anno lui sapeva che c'erano queste indagini, infatti DILETTO bonificava sempre le macchine, usava un'apparecchiatura per disturbare le telefonate o le ambientali che c'erano, perché usava quell'apparecchiatura là. Poi, quando è stato avvisato, non so come, non so da chi, ma è stato avvisato, ha cercato di allontanarsi proprio dall'Emilia Romagna.

Le conclusioni, del resto, sono coerenti con la forza della cosa giudicata dalla quale sono coperti i fatti oggetto di analisi.

Appurata, dunque, la finalità elusiva tipica perseguita dal DILETTO, occorre analizzare le posizioni dei singoli concorrenti in relazione al profilo soggettivo del reato, richiamando qui, i principi generali descritti in apertura, ricordando che, secondo un orientamento, acclarata la finalità tipica di chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Quanto a MUTO Francesco la prova della finalità elusiva discende, innanzitutto, dal forte vincolo parentale che lo lega al DILETTO. Egli, proprio in quanto zio materno di quest'ultimo e dunque legato da un rapporto fiduciario fondato su vincoli di sangue, ha avuto

un ruolo attivo in molteplici attività imprenditoriali del nipote, prestandosi ad assumere la veste di intestatario fittizio in una pluralità di società a quello riferibili: la DIGE COSTRUZIONI, DIMU IMMOBILIARE, e la IMMOBILIARE PRESTIGIO Srl. Questa sistematica disponibilità ad assumere la veste di intestatario formale e a consentire al nipote, posto ai vertici del sodalizio, di svolgere la sua attività imprenditoriale e di accumulare ricchezze dietro il suo schermo protettivo, al quale spesso si aggiungeva quello della figlia Jessica, disvela come egli fosse pienamente consapevole e condividesse la strategia seguita dal nipote, ben consapevole che la sua condotta era finalizzata ad accrescere le ricchezze illecite della famiglia e a metterle al riparo da provvedimenti ablatori.
In definitiva, MUTO Francesco, così come DILETTO Jessica in quanto stretti familiari di DILETTO Alfonso rappresentano i primi soggetti individuati per attuare la strategia da lui perseguita.
Essi, del resto, sono i soggetti a cui le ricchezze erano comunque destinate in ragione dello stretto vincolo familiare che li legava al padre o allo zio, e di cui gli stessi godevano o avrebbero potuto godere in prima persona e che, dunque, loro stessi miravano ad accrescere e proteggere.
Fuori discussione, poi, che sia la figlia che lo zio fossero pienamente consapevoli delle vicende giudiziarie del loro stretto congiunto, del suo ruolo di vertice all'interno del sodalizio e dei suoi illeciti affari, avendo accumulato ingenti ricchezze non altrimenti giustificabili se non in forza di traffici illeciti.

Parzialmente diversa è la posizione di MILAZZO il quale, sebbene non legato da stretti vincoli parentali, si è prestato ben due volte a fungere da prestanome per il DILETTO, sia con riferimento al Consorzio Europa che alla DS Costruzioni. Questa reiterazione di condotte si giustifica alla luce del rapporto fiduciario instaurato con GERACE Gennaro - cognato di DILETTO Alfonso e costantemente presente negli affari illeciti di quest'ultimo (cfr. capo 71) - del quale era dipendente. La sua presenza stabile all'interno della società DS Costruzioni, di cui era divenuto una sorta di custode lo conferma.
La reiterata consapevole partecipazione, quale formale intestatario di due società riconducibili al DILETTO al quale era legato da un rapporto fiduciario instaurato con il cognato, "socio in affari" dello stesso DILETTO, esclude, in quanto inverosimile, che egli fosse totalmente inconsapevole della finalità perseguita dal reale *dominus* e che non la condividesse in vista di un utile personale rappresentato da un ritorno economico, non essendo verosimile che egli abbia agito per mero spirito di liberalità mettendo per altro a rischio la propria posizione di fronte alla giustizia.
Ancora una volta, alla logica soccorrono – così come, del resto, anche in relazione alla figura di MUTO Francesco - tutte le prove assunte nel corso del presente processo che hanno dimostrato come, storicamente, tutti gli imprenditori mafiosi e, comunque, gli esponenti attivi del sodalizio si avvalessero di compiacenti prestanome per svolgere la loro attività illecita al riparo di costoro e per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori. Riecheggiano sul punto, esemplificativamente, le parole dei collaboratori storici MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore in relazione alle posizioni di VERTINELLI e di GIGLIO. Gli accertamenti effettuati in relazione alle condotte tenute da costoro (cfr. par. 4 e 6) ne sono la più solida conferma. Nello stesso senso si

collocano le propalazioni rese sul tema dai "nuovi collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, per le cui dichiarazioni, sul punto, si rinvia al cap. XIII, ove saranno tratteggiate proprio le modalità operative e le strategie di azione del sodalizio e dei singoli esponenti, proprio a testimonianza del fatto che quella della intestazione fraudolenta era una strategia invalsa nel gruppo ed estesa a tutti i suoi esponenti.
DILETTO Alfonso non rappresenta eccezione alla regola, così come coloro di cui si avvale nella attuazione della sua strategia: non solo familiari (MUTO Francesco) ma anche altre soggetti, (meri dipendenti) come MILAZZO Bruno, individuato come uomo di fiducia al quale affidarsi per la perpetrazione della sua strategia criminale, sicuro del loro compiacente ed interessato silenzio.

La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, siano essi o meno stretti congiunti, della caratura criminale del DILETTO e delle sue strategie criminali volte alla accumulazione e all'occultamento di ricchezza illecita, fonda la prova di come essi fossero altresì pienamente consapevoli e volessero agevolare con la loro condotta la associazione criminale, che vedeva in DILETTO uno dei suoi uomini di vertice insieme a SARCONE Nicolino (sul territorio reggiano) e a LAMANNA Francesco (sul territorio Cremonese). In questo contesto, lo strumento dell'intestazioni fittizia era diventato lo strumento fondamentale di espansione della associazione stessa, posto che, grazie alla apparente attività negoziale e alla fitta trama di interrelazioni economiche intessute da DILETTO in sinergia con gli altri esponenti del sodalizio in vista degli obiettivi comuni, dietro lo schermo di soggetti apparentemente estranei al circuito della criminalità organizzata, il sodalizio è riuscito ad accrescere il suo prestigio criminale, la sua forza operativa dimostrando, con i fatti, la sua capacità organizzativa e di infiltrazione nel tessuto economico della società, sottraendo altresì il proprio patrimonio a provvedimenti ablatori. Anzi, la sinergia illecita creatasi tra DILETTO Alfonso e l'imprenditore VECCHI Giovanni è anzi la miglior rappresentazione di questa inquietante realtà e di questa impressionante capacità di accrescimento della forza di infiltrazione del sodalizio criminale nel tessuto della economia, sana, del territorio emiliano.

14. CAPO 193bis

Intestazione fittizia della società Leonardo Group S.r.l.

A completamento ideale del gruppo di intestazioni fittizie finora analizzate vi è il reato contestato al capo 193bis che trae origine, come si dirà, nel corso delle indagini successive all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare del gennaio del 2015, continuate nei confronti di VECCHI Giovanni e dei suoi familiari per la loro vicinanza a soggetti appartenenti al sodalizio.
La sua trattazione in questa sede trova giustificazione nel fatto che, secondo l'ipotesi d'accusa, la struttura societaria oggetto dell'imputazione sarebbe stata creata da VECCHI Giovanni, reale *dominus* della stessa, oramai pienamente coinvolto nei traffici illeciti con DILETTO Alfonso in quel patto criminale-imprenditoriale di cui si è detto in apertura.
I fatti oggetto della imputazione rappresenterebbero l'appendice ultima delle vicende societarie riguardanti VECCHI Giovanni, sempre mosso dalla volontà di trovare soluzioni alla crisi economica in cui si era trovato e, nel caso specifico, al fallimento della società Impregieco srl.

Tutti i fatti oggetto delle contestazione dai quali trae origine la vicenda oggetto della presente analisi (capi 192 e193) sono stati accertati con sentenza, di condanna, oramai passata in giudicato emessa all'esito del giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP di Bologna.

Dalla analisi dei dati documentali analizzati in perizia è dato evincere che La società Leonardo Group Srl - partita IVA 13395841003, e REA RM-1444103 - con sede a Roma via Lima nr. 15, è stata costituita il 21.5.2015 a Roma via Macedonia nr. 92 presso lo studio del notaio Riccardo Napoli, con rep. 2695 e racc. 1951.

Il capitale sociale delle Leonardo Group Srl, pari ad Euro 1.000, risulta interamente versato da Santolini Italo; detto versamento avveniva con assegno circolare nr. 7318812036 emesso dalla Unicredit SpA. Detto titolo di credito è stato versato sul conto corrente nr. 2623472 acceso presso la banca Fineco.
In data 19.6.2015, l'assemblea ordinaria dei soci veniva convocata per prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore unico Santolini Italo, ed approvare la candidatura del PATRICELLI Alfonso per la medesima qualifica, fino a revoca.
In data 3.7.2015, l'assemblea ordinaria dei soci della Leonardo Group S.r.l. approvava all'unanimità l'attribuzione di delega con funzione di CFO (Chief Financial Officer) a VECCHI Giovanni, prevedendo in capo allo stesso il passaggio di qualifica a dirigente. Nello specifico, gli veniva attribuita la gestione finanziaria della società in questione e, pertanto, VECCHI Giovanni risultava essere l'unico referente nei confronti dei terzi ossia, sia per i fornitori sia per i clienti della società.
La compagine sociale della Leonardo Group Srl subiva una variazione il 15.7.2015, con la cessione dell'intera quota di Santolini Italo a PATRICELLI Alfonso; il prezzo della cessione veniva convenuto al valore nominale di Euro 1.000; come indicato nell'atto in esame, detta somma era già corrisposta dal cessionario mediante titolo di credito. Al riguardo, si evidenzia che i periti hanno rinvenuto come presente in atti, copia della disposizione di pagamento ordinata di VECCHI Silvano con causale "*per conto Sig. PATRICELLI Alfonso si effettuano pagamenti del corrispettivo cessione quote*", datata 17.7.2017 ed emessa dal conto corrente nr. 000000210382 acceso presso il Banco Popolare intestato a VECCHI Silvano e avente quale beneficiario Santolini Italo. I periti hanno rinvenuto detta movimentazione bancaria sul conto corrente nr. 000002623472 acceso presso Fineco Bank ed intestato a Santolini Italo.

14.1. La testimonianza del Maresciallo Pico e del Maresciallo Loviselli

In ordine al presente capo di imputazione e della sua collocazione sistematica all'interno delle vicende imprenditoriali legate al gruppo di VECCHI Giovanni è stato chiamato a riferire il Maresciallo Pico Emanuele (udienza 23.3.2017).
Egli, dopo avere precisato che Santolini Italo era il fratello di Santolini Francesca, commercialista della Leonardo Gruop Srl., ha evidenziato gli elementi di anomalia riscontrati in relazione a questa società, rappresentati:
- dalla variazione della compagine societaria dopo pochi mesi dalla costituzione della stessa;
- dalla assunzione di VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano, PATRICELLI Giovanni (nipote di PATRICELLI Patrizia);

- dal fatto che tre giorni dopo la costituzione della Leonardo Group Srl, la società riceveva un appalto dalla Galloni Costruzioni Srl;
- il contratto di appalto con la Galloni Costruzioni Srl veniva sottoscritto da VECCHI Giovanni in data 25.5.2015;
- la cessione della quota totalitaria delle Leonardo Group Srl intervenuta in data 15.7.2015 tra Santolini Italo e PATRICELLI Alfonzo era stata finanziata da VECCHI Silvano, figlio di VECCHI Giovanni;
- le spese di costituzione della Leonardo Group Srl erano state sostenute da PATRICELLI Patrizia;
- l'intervenuto scambio di *mail* tra Santolini Francesca e PATRICELLI Patrizia nei giorni precedenti la costituzione della Leonardo Group Srl:

Questi gli stralci del verbale dai quali si evincono dette circostanze fattuali:
"P. M. – Capo 193 bis, imputato VECCHI Silvano. LEONARDO GROUP.
MAR. C. PICO E. – (risponde dopo circa 40 secondi) LEONARDO GROUP è una società che è stata domiciliata a Roma, presso lo studio del commercialista Santolini. Il capitale è stato originariamente interamente versato da Santolini Italo.
PRESIDENTE
P. – Santorini?
MAR. C. PICO E. – Sì, che è stato nominato amministratore...
P. – Come si chiama la società?
MAR. C. PICO E. – LEONARDO GROUP.
P. – LEONARDO...?
MAR. C. PICO E. –...GROUP.
P. – GROUP. Sì.
MAR. C. PICO E. – La società immediatamente, subito dopo la costituzione, ha ottenuto delle commesse che sono state gestite direttamente da VECCHI Giovanni e il 19 giugno del 2015 ha sostituito, nella carica di amministratore unico, la figura di Santolini Italo, PATRICELLI Alfonso. Il quale poi dopo un mese ha anche rilevato le quote della LEONARDO GROUP da Santolini Italo. Santolini Italo che poi è il fratello della commercialista, del depositario delle scritture contabili. La società era stata costituita a maggio del 2015 e già a luglio del 2015 è sostanzialmente di PATRICELLI. Ma, nonostante ciò, fin da subito la società ha assunto alle proprie dipendenze VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano, PATRICELLI Giovanni, che è il nipote di PATRICELLI Patrizia, e questo dato è stato accertato anche con le visure INAIL. Il 25 di maggio, quindi tre giorni dopo la sua costituzione, la LEONARDO GROUP ha ricevuto un appalto dalla GALLONI COSTRUZIONI. (...)"

Il teste ha poi evidenziato non solo che nel corso della attività di sequestro effettuata nel luglio del 2015 all'esito della indagine *AEMILIA* bis, era stata rinvenuta, presso l'abitazione di VECCHI Giovanni, documentazione relativa alla Leonardo Group Srl, ma anche che il contratto di appalto con la Galloni Costruzioni Srl era stato sottoscritto da VECCHI Giovanni:

"P. – Da chi?
MAR. C. PICO E. – Dalla GALLONI COSTRUZIONI, un'altra società.

Richiesta del Presidente al Pubblico Ministero
PRESIDENTE
<<Ma come entra questo capo d'imputazione? Qui non sono citati...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Dovrebbe spiegare il Maresciallo. Io aspettavo che arrivasse>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Voi avete...? Maresciallo, non lo so, vengo io a testimonia...
PRESIDENTE
<<Dobbiamo capire: in questo capo d'imputazione non c'è aggravante>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Non c'è aggravante>>
PRESIDENTE
<<Non è citato nessuno dei nostri imputati>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No. Lo spiego io per quello che posso dire>>.
PRESIDENTE
<<Chi è PATRICELLI Alfonso, che sarebbe il titolare effettivo rispetto al quale ci sarebbe stata l'intestazione fittizia?>>.
Intervento Pubblico Ministero
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Quando è stata eseguita l'operazione "AEMILIA bis" nei confronti di DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia, nel corso dell'esecuzione di quest'ordinanza del luglio del 2015 e anche attraverso le intercettazioni è venuta fuori questa nuova società, che era stata attivata (le date, le ha dette adesso il Maresciallo) proprio in un frangente in cui i VECCHI erano "attaccati" da queste operazioni per la loro vicinanza con la 'Ndrangheta e tutto quanto. Quindi è stato poi eseguito il sequestro successivamente anche di questa società proprio sulla base di una nota del ROS, e quindi vi è stato abbreviato...>>.
PRESIDENTE
<<Però nel capo d'imputazione, di 'Ndrangheta, non si parla>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No. In questo caso la 'Ndrangheta non è stata contestata, ma è stato contestato il 12 quinquies solo ai VECCHI, perché i VECCHI, che prima fanno i prestanome, adesso sono i soci occulti di una nuova attività che avviano. I VECCHI hanno tutta la vicenda SAVE GROUP e sono prestanome di DILETTO Alfonso e di Grande Aracri Nicolino. Quindi hanno questa società che effettivamente avviano loro, entra in crisi; si fanno dare i soldi dalla 'Ndrangheta; e quindi c'è la fittizia intestazione in parte e il reimpiego>>.
Intervento Difesa (Avv. Filocamo)
DIFESA (Avv. Filocamo)
<<Presidente, chiedo scusa: tutta la comprensione del mondo, però anticipiamo la requisitoria, non lo so cosa facciamo. Facciamo testimoniare il Pubblico Ministero>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Ma questa è una requisitoria che non ci sarà, perché sono fatti che non riguardano questo dibattimento>>.
DIFESA (Avv. Filocamo)

<<E allora perché ne parliamo oggi?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Perché me lo sta chiedendo il Presidente per capire il capo 193 bis>>.
DIFESA (Avv. Filocamo)
<<Ho capito...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Se parlo, parlo; se no, no>>.
PRESIDENTE
<<C'è da un lato l'esigenza per noi di capire, dall'altra parte c'è il vostro...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No, no, ma io non entro nella prova del fatto di cui al 193 bis. Questa è la premessa. Questi soggetti, questi imprenditori, che in qualche modo, finanziati dalla 'Ndrangheta, un po' riavviano le loro attività, a quel punto aprono una nuova società, che viene individuata dalla Polizia giudiziaria nel momento in cui esegue le operazioni di sequestro della SAVE GROUP>>.
PRESIDENTE
<<Sì, però nel capo d'imputazione tutto questo non c'è>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<In che senso non c'è? C'è il capo precedente>>.
PRESIDENTE
<<E va beh, ma noi dovremmo sapere che VECCHI Giovanni è in realtà quello del capo precedente, che non abbiamo, perché il fatto non è...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Scusi, Presidente, non è che nel capo successivo c'è scritto che il nome è... Allora glielo dirà il Maresciallo in che rapporti sono VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano e PATRICELLI>>.
Riprende l'audizione del testimone
PRESIDENTE
P. – Se ce lo dice, vediamo un po'.
MAR. C. PICO E. - La documentazione che è stata rinvenuta nel corso delle operazioni di sequestro, è stata rinvenuta presso l'abitazione di VECCHI.
P. – VECCHI chi?
MAR. C. PICO E. – VECCHI Giovanni, ed era documentazione di LEONARDO GROUP, per cui sono stati svolti accertamenti sulla LEONARDO GROUP. Abbiamo accertato che i familiari di VECCHI (quelli che ho detto prima) sono stati assunti dalla LEONARDO GROUP, per cui abbiamo ritenuto che la LEONARDO GROUP fosse intestata fittiziamente a questo Santolini.
P. – A questo Santorini.
MAR. C. PICO E. – Esattamente. Nel corso delle operazioni di sequestro sono trovati dei riscontri eccezionali a questa fittizia intestazione. Così nasce il sequestro di LEONARDO GROUP.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Ce li dica, questi riscontri.
MAR. C. PICO E. – Sì.

P. M. – E poi ci dica anche se da Santolini è passato ad altri, che poi sono gli imputati di questo dibattimento.
MAR. C. PICO E. – A PATRICELLI, abbiamo detto prima.
P. M. – A PATRICELLI chi?
MAR. C. PICO E. – Alfonso.
P. M. – E..?
MAR. C. PICO E. – Prima è passata a PATRICELLI Alfonso la carica di amministratore unico il 19 di giugno. Il 15 di luglio ha ceduto anche la quota a PATRICELLI Alfonso. Quindi alla data del sequestro la società era ancora intestata a PATRICELLI Alfonso, amministratore unico e socio. Immediatamente la LEONARDO GROUP ha assunto alle dipendenze (l'abbiamo detto prima) VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano, PATRICELLI Giovanni. L'atto che è stato siglato con la GALLONI COSTRUZIONI è stato sottoscritto da VECCHI Giovanni. Durante l'esecuzione abbiamo sequestrato documentazione contabile e nel faldone, nel raccoglitore c'erano alcune e-mail che erano intercorse fra la commercialista Santolini Francesca e PATRICELLI, e-mail risalenti addirittura..."

Continuando la propria deposizione, il Maresciallo Pico ha evidenziato che dagli accertamenti effettuati era emerso che la cessione della quota totalitaria delle Leonardo Group Srl, intervenuta in data 15.7.2015 tra Santolini Italo e PATRICELLI Alfonzo, era stata finanziata da VECCHI Silvano, figlio di VECCHI Giuseppe:

"P. M. – PATRICELLI chi?
MAR. C. PICO E. – Geometra PATRICELLI, facendo riferimenti ad accordi con la signora Patrizia. Questo è scritto nella e-mail. E sono e-mail che precedono di tre giorni la costituzione addirittura della società. Quindi, nonostante avessero intestato le quote a questo Santolini Italo, in realtà la corrispondenza epistolare già avveniva con VECCHI.
P. M. – Voi quando eseguite l'ordinanza "AEMILIA bis"?
MAR. C. PICO E. Il 27 agosto 2015.
P. M. – No, Maresciallo. Era luglio.
MAR. C. PICO E. – Quello del sequestro della LEONARDO GROUP?
P. M. – Non della LEONARDO. Quando eseguite l'ordinanza "AEMILIA bis", quella di VECCHI con la 'Ndrangheta?
MAR. C. PICO E. – Ah. Luglio 2015.
P. M. – Ci deve fare la sequenza cronologica per spiegare e anche richiamare alcune intercettazioni, che voi avete richiamato nelle vostre note, sulla base delle quali voi ritenete che ci sia la fittizia intestazione e i ruoli che ricoprono VECCHI Silvano e VECCHI Giovanni in questa società nelle conclusioni investigative che avete raggiunto.
Prima della risposta del Maresciallo Pico interviene il Presidente, il quale dichiara:
<<Sì, ma poi ci deve pure spiegare che il fine era quello di prevenire...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Sì>>.
PRESIDENTE

<<Perché misure di prevenzione patrimoniali, perché riciclaggio, cioè per quale motivo si contesta il 12 quinquies a questi signori, cosa avrebbero dovuto tenere se fosse rimasta intestata a loro la società>>.

PRESIDENTE

P. – Maresciallo, ce lo può spiegare o no, questo capo? Se no lo lasciamo perdere. Ne abbiamo 210, di capi di imputazione.

P. M. – Lasciarlo perdere no. C'è un sequestro. Hanno scritto un'informativa, non capisco adesso questa difficoltà.

MAR. C. PICO E. – Non trovo la nota

P. – Ma a memoria non se lo ricorda? Il fatto, non ce lo sa raccontare?

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Scusi, le conclusioni per cui siete arrivati a questo?

MAR. C. PICO E. – Perché nel corso delle operazioni di sequestro a carico di VECCHI è stata trovata documentazione della LEONARDO GROUP.

P. M. – E questo vi ha fatto accendere la spia.

MAR. C. PICO E. – Sì. Abbiamo svolto degli accertamenti, abbiamo redatto una scheda sulla LEONARDO GROUP e là abbiamo visto che erano stati assunti da LEONARDO GROUP.

P. M. – Questi sono elementi per ritenere che ci sia la intestazione, ma il Presidente le chiede: qual è la premessa per cui voi dite che questa fittizia intestazione era finalizzata ad eludere le misure di prevenzione?

MAR. C. PICO E. – Perché VECCHI era già stato colpito da una misura di sequestro beni, quindi evitava di intestare a se stesso dei beni.

P. M. – Ed era stato colpito (perché abbiamo acquisito la nota della DIA) per i rapporti di VECCHI con chi?

MAR. C. PICO E. – Con DILETTO e Grande Aracri.

P. M. – Con DILETTO e Grande Aracri.

PRESIDENTE

<<Va bene, almeno abbiamo capito di che si tratta>>.

PRESIDENTE

P. – VECCHI Silvano, che è il nostro imputato, chi è? Che rapporti ha?

MAR. C. PICO E. – E' il figlio di VECCHI Giovanni.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Come rientra nella LEONARDO GROUP? Qual è il ruolo che gli avete attribuito realmente nella LEONARDO GROUP? L'ha trovata, la nota, o no?

MAR. C. PICO E. – No.

Dopo circa 20 secondi di silenzio prende la parola il Presidente.

PRESIDENTE

<<E' l'ultimo capo su cui deve rispondere il Maresciallo?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Sì. Per fortuna, Presidente>>.

Il Maresciallo Pico dichiara:

<<VECCHI Silvano... Nella documentazione che abbiamo rinvenuto presso la LEONARDO GROUP, abbiamo trovato una ricevuta di bonifico bancario di euro 1.000 del 17 luglio del 2015, che è stata emessa in favore del conto corrente Fineco 2623472, intestato a Santolini

Italo, con cui VECCHI Silvano ha anticipato la quota di PATRICELLI Alfonso, che è stata acquistata da PATRICELLI Alfonso. E questo è stato confermato anche dalla commercialista a verbale>>".

Il Maresciallo Pico, nella medesima deposizione, ha sostenuto che la società in oggetto fosse fittiziamente intestata a PATRICELLI Alfonso e che i soci occulti fossero VECCHI Silvano e Giovanni. Ha quindi ribadito le principali anomali rilevate:

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Quindi in che rapporti erano VECCHI Giovanni e VECCHI Silvano rispetto alla LEONARDO GROUP nelle vostre conclusioni?

MAR. C. PICO E. – Padre e figlio fra loro ed erano i reali proprietari della LEONARDO GROUP.

P. M. – Mentre PATRICELLI...

MAR. C. PICO E. – Con riferimento anche all'acquisto delle quote di PATRICELLI, perché, se le quote di un socio vengono acquistate da un soggetto che socio non è, vuol dire che le quote in realtà sono di proprietà di VECCHI Silvano.

P. M. – Quando avete acquisito il sequestro preventivo di questa LEONARDO GROUP?

MAR. C. PICO E. – Ad agosto. (riprende la parola dopo circa 15 secondi) Il 27 Agosto.

P. M. – Lei, però, la nota, me la deve trovare, deve citare alcune conversazioni che sono importanti per dimostrare il dolo di questo reato. Ce l'ha questa nota o no?

MAR. C. PICO E. – Non vorrei che l'abbia fatta il RONI di Modena o qualcun altro.

P. M. – No, l'ha fatta lei, me lo ricordo bene.

MAR. C. PICO E. – Chiamo l'ufficio e me la faccio mandare.

P. M. – Sì.

Richiesta del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Presidente, ci facciamo mandare la nota che non sta trovando>>.

PRESIDENTE

<<Va bene. Va bene, così. Prego. Ha finito?>>.

L'udienza veniva sospesa al fine di reperire la nota di PG. Successivamente veniva ripresa l'udienza.

P. M. – Maresciallo, intanto che le mandano gli atti, ci riepiloghi tutti gli elementi, anche nel corso dell'esecuzione, che vi fanno ricondurre la LEONARDO GROUP a VECCHI Giovanni e a VECCHI Silvano.

MAR. C. PICO E. – Sì.

PRESIDENTE

P. – VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano e PATRICELLI, PATRICELLI Patrizia e PATRICELLI Alfonso

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<PATRICELLI Alfonso è il prestanome>>.

PRESIDENTE

<<Va bene, va bene, PATRICELLI Alfonso è il prestanome>>.

PRESIDENTE

P. – PATRICELLI Patrizia, VECCHI Giovanni e VECCHI Silvano.

MAR. C. PICO E. -- Perché la LEONARDO GROUP ha immediatamente assunto come unici dipendenti i familiari di VECCHI, quindi VECCHI Giovanni, VECCHI Silvano, il figlio. La documentazione della LEONARDO GROUP è stata rinvenuta nel corso delle operazioni del sequestro di luglio a casa di Giovanni VECCHI. Questo ci ha permesso di sviluppare degli accertamenti in relazione all'ipotesi dell'intestazione fittizia. E' stato riscontrato che i contratti che erano stati stipulati dalla LEONARDO GROUP erano stati condotti personalmente da VECCHI Giovanni e nel corso dell'esecuzione del sequestro preventivo sono stati trovati riscontri sulla circostanza che già prima della costituzione della LEONARDO GROUP in realtà il commercialista della società scriveva delle e-mail, si scriveva delle e-mail sulla costituzione della società con PATRICELLI Patrizia e non con..."

In merito al rapporto tra gli imputati, lo stesso Maresciallo ha spiegato che PATRICELLI Patrizia è la convivente di VECCHI Giovanni e la sorella di PATRICELLI Alfonso, mentre VECCHI Silvano è il figlio di VECCHI Giovanni.

"P. – Che rapporti ha PATRICELLI Patrizia con i VECCHI?
MAR. C. PICO E. – E' la convivente.
P. – E' la convivente di VECCHI Giovanni?
MAR. C. PICO E. – Sì, sì.
P. – Mentre Alfonso PATRICELLI è il padre?
MAR. C. PICO E. – Il fratello di Patrizia.
P. – Il fratello di Patrizia.
MAR. C. PICO E. – Sì. Dall'analisi della documentazione che abbiamo acquisito, relativa alla società LEONARDO GROUP, abbiamo evidenziato che la quota che successivamente è stata comprata da PATRICELLI Alfonso era stata in realtà acquistata con provvista formata da VECCHI Silvano, figlio di Giovanni VECCHI.
P. – Perché, PATRICELLI Alfonso quante quote aveva?
MAR. C. PICO E. – L'intero capitale.
P. – L'intero capitale. E quindi, l'intero capitale, l'aveva acquistato con soldi di PATRICELLI...
MAR. C. PICO E. – Di VECCHI Silvano.
P. – Di VECCHI Silvano.
MAR. C. PICO E. – Sì.
P. – Per il valore di...?
MAR. C. PICO E. – 1.000.
P. – Un intero capitale vale 1.000 euro?
MAR. C. PICO E. – Sì. Sì, sì.
P. – Il capitale sociale di quant'è?
MAR. C. PICO E. – 1.000 euro.
P. – Può esistere un capitale sociale di 1.000 euro? Può esistere?
MAR. C. PICO E. – Sì, sì. Parimenti le spese di costituzione della società, quindi di questi 1.000 euro, sono state versate da PATRICELLI Patrizia. Quindi, nonostante le quote fossero intestate a Santolini Italo... P. – ... "nonostante le quote"...?
MAR. C. PICO E. – ...fossero intestate a Santolini Italo come primo socio fondatore della LEONARDO GROUP, il quale successivamente ha ceduto le quote a PATRICELLI Alfonso, in

realtà le spese notarili per il rogito sono state sostenute da PATRICELLI Patrizia. E' stata rinvenuta una ricevuta di bonifico bancario..."

Infine, il Maresciallo Pico ha poi indicato gli elementi in ragione dei quali l'accusa sostiene che la fittizia intestazione delle quote societarie della Leonardo Group Srl fosse giustificata dal fine di prevenire misure di prevenzione patrimoniali.

"P. – Però, Santorini, non l'avete imputato come intestatario fittizio.
MAR. C. PICO E. – Non lo so. No, credo di no. Non lo so.
P. – Se questo è un elemento che testimonia l'occultamento della reale titolarità della società, avrebbe dovuto essere imputato...
MAR. C. PICO E. – Sono dati che abbiamo ricavato nel corso dell'esecuzione, però, del sequestro di LEONARDO GROUP, quindi successivamente.
P. – Va bene. Comunque anche Santorini, in ipotesi, dovrebbe essere stato un...
MAR. C. PICO E. – Certo, era un intestatario fittizio, perché noi abbiamo dimostrato, con l'esecuzione, che la commercialista della società si rivolgeva non al formale socio, ma si rivolgeva a PATRICELLI Patrizia prima della costituzione. Le spese di costituzione sono state sostenute da PATRICELLI Patrizia. Le spese del trasferimento della quota di 1.000 euro a PATRICELLI Alfonso sono state sostenute da VECCHI Silvano. Abbiamo sentito, ovviamente, a verbale la commercialista, che non era indagata da nessun punto di vista, la quale ci ha confermato che...
P. – Questo, non lo può dire. Giusto per completezza, se vuole richiamare riassuntivamente il motivo per cui questa fittizia intestazione è riconducibile allo scopo di prevenire misure di prevenzione patrimoniali, evidentemente misure di prevenzione patrimoniali antimafia, e cioè sul presupposto che questo VECCHI fosse appartenente ad associazione mafiosa: perché il VECCHI ha temuto di poter essere destinatario di un provvedimento di sequestro in misura di prevenzione in quanto appartenente ad associazione mafiosa?
Non vi è risposta da parte del Maresciallo Pico in quanto interviene il Pubblico Ministero, il quale dichiara.
<<Non è appartenente. Ha dei rapporti con l'articolo 7, è condannato, con la 'Ndrangheta, ma a lui non è stato contestato di essere un esponente>>.
PRESIDENTE
<<Lo so; però, perché debba temere una misura di prevenzione patrimoniale, dev'essere consapevole di poter essere indiziato di appartenenza...>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Non solo di appartenenza; anche di compiere dei reati con la 'Ndrangheta>>
PRESIDENTE
<<Anche di compiere reati con la 'Ndrangheta, va bene>>.
PRESIDENTE
P. – Quali erano questi reati di mafia che il VECCHI Silvano poteva ritenere...
MAR. C. PICO E. – Erano i reati per i quali...
P. – ...essergli contestati al punto da poter subire poi una misura di prevenzione?

MAR. C. PICO E. - Perché erano i reati per i quali a VECCHI Giovanni, quindi a suo padre, erano state sequestrate tutte quante le società di cui disponeva in quel momento, quindi la SAVE ENGENEERING, la SAVE GROUP, la SAVE LTD, la IMPREGECO.
P. – In quanto a sua volta intestatario fittizio di queste società?
MAR. C. PICO E. – Sì. Però lui, in alcune... mi sembra che nella SAVE GROUP, per esempio, era stato anche il titolare di quote all'epoca.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<E' il capo 192 e 93>>.
PRESIDENTE
<<Sì, sì, questi due capi. Va bene, va bene>>.
Il Maresciallo Pico dichiara:
<<Quindi, essendo destinatario di una misura di sequestro beni, hanno intestato questa nuova realtà sociale a dei soggetti prestanome. Nel corso dell'esecuzione sono stati rinvenuti Anche i lavori che stava gestendo LEONARDO GROUP nel corso dell'esecuzione, il rifacimento di un impianto elettrico, mi pare, su un cantiere a Parma, erano stati poi subappaltati da LEONARDO GROUP a una società, la SEFERI IMPIANTI, che aveva intrattenuto dei rapporti di affari con persone vicine a DILETTO. Praticamente, la SEFERI aveva prima preso in locazione e poi acquis.ato... Quindi la società che lavora in subappalto per LEONARDO GROUP nel 2012 aveva prima preso in locazione e successivamente acquistato una costruzione commerciale dalla EUROIMMOBILIARE Srl, che era partecipata da Camposano Domenico, che era colui il quale era stato anche arrestato nel 2001, addirittura, per usura insieme a DILETTO Alfonso>>

All'udienza del 11.4.2017, il Maresciallo Loviselli Stefano ha indicato alcune intercettazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe una diretta gestione della Leonardo Group Srl da parte di VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano piuttosto che da parte del socio PATRICELLI Alfonso:

"P. M – Okay. Quindi direi che possiamo andare nell'ambito LEONARDO GROUP, che è il capo d'imputazione 193.
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì. Sempre durante l'attività di intercettazione telefonica, VECCHI Giovanni comincia... sin da subito emergono delle telefonate in cui viene fatto riferimento a questa (all'epoca per noi) fantomatica LEONARDO GROUP, perché di fatto non era ancora stata costituita. Fu costituita poi nel mese di maggio 2015, inizialmente avente come amministratore Santolini Italo e successivamente, dal 19 di giugno, viene revocata la nomina di Santolini e viene nominato amministratore PATRICELLI Alfonso, che è il fratello di PATRICELLI Patrizia, quindi "cognato" di VECCHI Giovanni. Durante l'intercettazione vi sono numerose conversazioni in cui viene fatto riferimento sin da subito, fin dal 2014, alla LEONARDO GROUP, sia facendo riferimento a un'e-mail, che è leonardogroup2015@libero.it.
(...)
P. – VECCHI Silvano è mai stato titolare formale di quote della società?
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – No
P. – Mai.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Nella LEONARDO GROUP no.
P.M. - Su questo ha già deposto il Maresciallo Pico.
P – Si, lo so. Ma volevo sapere....
MAR. AIUT. LOVISELLI S - Dalla visura camerale risultano, come dicevo prima, inizialmente Santolini Italo e poi PATRICELLI Alfonso come cariche ufficiali. Un altro progressivo interessante è la 5621 del 21 aprile 2015, quando VECCHI Giovanni invia un SMS a questo dottor Trombi, della Cassa Padana, all'utenza 3283851791 e gli dice testualmente: "Devo aprire il conto corrente per mio figlio Silvano a Parma e ho pensato alla sua banca, che potrebbe essere la stessa per la LEONARDO. Mi comunichi quando possiamo vederci". Quindi il fatto che sia VECCHI Giovanni che voglia far aprire il conto corrente al figlio nello stesso conto della LEONARDO, anche questo è sintomatico del coinvolgimento di Silvano nella LEONARDO>>.
P. M. – Poi ci avviciniamo, con le intercettazioni, alla fase della vera e propria costituzione della società.
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Esatto. Già dal 14 di maggio VECCHI Giovanni parla con la compagna Patrizia per preparare tutte le carte per organizzare questa nuova società e le dirà di prendere come oggetto sociale quello dell'IMPREGECO e di usare come nome LEONARDO GROUP Srl La conversazione a cui faccio riferimento è la 6473 del 14 maggio 2015 tra VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia. Nella conversazione prima, la 6471, parlano sempre, pur non entrando nei particolari, parlano della costituzione di questa nuova società LEONARDO GROUP Srl, facendo riferimento a una certa Francesca, che poi verrà individuata in Santolini Francesca, sorella di Santolini Italo, che è una commercialista di Roma.
P. M. – E Santolini Italo è il primo...
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – E' il primo amministratore della LEONARDO GROUP, ma durerà per poche decine di giorni. L'altra cosa, l'ho già detta, la 6473. In questo periodo, avendo fretta di iniziare i lavori, VECCHI Giovanni contatterà nuovamente Spagnolo Francesco e nuovamente l'Avvocato Mancaniello al fine di procurarsi delle ditte inattive da poter poi rendere attive e utilizzare evidentemente per fare dei lavori. Solo che nessuno dei due dà la disponibilità di ditte per questa faccenda. I progressivi sono il 6672 del 19 maggio 2015, utenza 3298599677 di VECCHI Giovanni, e l'utenza 3469920636 di Francesco Spagnolo.
P. M. – Che è nipote di DILETTO Alfonso.
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Nipote di DILETTO Alfonso. E poi c'è la 6734, sempre del 19 maggio 2015, in cui VECCHI fa la stessa richiesta all'Avvocato Mancantello al 3387897989. Un'altra telefonata importante è la 7063 del 25 maggio, nella quale Giovanni PATRICELLI, il nipote di Patrizia, con l'utenza 3896826094, chiama VECCHI Giovanni e gli dice che nel contratto ha messo tutti i dati, ivi compresa la sede legale, che è a Roma. In effetti la LEONARDO GROUP ha sede legale a Roma, in via Lima.
P. M – Questa è la 7063?
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì.
P. M. – Tra chi è?
MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Tra VECCHI Giovanni (3298599677) e Giovanni PATRICELLI (3896826094). Il giorno dopo un'altra telefonata importante sempre per far capire il

coinvolgimento di VECCHI Silvano nella gestione della LEONARDO. la 7100 del 26 maggio 2015: VECCHI Silvano, utilizzando il numero del padre, parla con un certo Bertozzi (utenza 3386933411) e si presenta come LEONARDO GROUP, una nuova società. Chiama questo Bertozzi per un'offerta per del materiale elettrico e si presenta come LEONARDO GROUP, società neo costituita. Il Bertozzi, prima di fare un'offerta, comunque chiede a VECCHI Silvano quanto meno la Partita Iva prima di iniziare un rapporto di collaborazione. Altra telefonata importante è la 7297 del 29 maggio, in cui VECCHI Giovanni viene contattato da questo Zago (utenza 3356177250) e parlano dei prezzi di un preventivo per delle opere relative alla realizzazione di un impianto elettrico. Zago chiede i dati della LEONARDO GROUP Srl al VECCHI, e questi gli risponde che la LEONARDO GROUP è una società costituita nel 2015 ad hoc per questo tipo di lavori ed è intestata al figlio Silvano. Spiega che il nome "LEONARDO" deriva dalla località di Parma, dove c'è questo famoso complesso Leonardo in cui volevano entrare a fare dei lavori, che è proprio in via San Leonardo. Poi è proprio VECCHI Giovanni che lega quest'appalto alla LEONARDO GROUP.
P. M. – Poi c'è una conversazione importante, la 8365.
MAR AIUT. LOVISELLI S. – Sì. E' una conversazione che avviene il 19 giugno 2015 tra VECCHI Giovanni (utenza 3298599677) e tale Luca, che poi verrà identificato in Cappucci Luca, nato a Collefero il 30 dicembre del 1968."

14.2. L'esame dell'imputato VECCHI Giovanni
All'udienza del 23.3.2017, VECCHI Giovanni si è sottoposto ad esame, ammettendo di essere il socio occulto della Leonardo Group Srl e di averla intestata ai suoi familiari, come di seguito riportato:
"P. M. – Lei, nel corso dell'interrogatorio del 4 agosto 2015, reso al Pubblico Ministero (si ricorderà), all'esito di quest'interrogatorio, ha fatto un riferimento anche alla LEONARDO GROUP S.r.l.
DICH. VECCHI G. – Certo.
P. M. – La LEONARDO GROUP S.r.l., lei è molto preciso, si ricorderà i dati, si ricorderà quando è stata costituita. Se ci vuole riferire su questo, con particolare riguardo ai risvolti e al coinvolgimento che questa società ha avuto rispetto a suo figlio VECCHI Silvano.
DICH. VECCHI G. – Questa società è stata creata dal sottoscritto, perché era un momento che, sostanzialmente, avevo tutte le società ferme, e quindi sono voluto ripartire con una società di impianti, impianti elettrici e meccanici. Ho fatto l'assunzione, ho assunto mio figlio, il sottoscritto, mio nipote, e ho messo come amministratore mio cognato.
PRESIDENTE
P. – Che si chiama...?
DICH. VECCHI G. – PATRICELLI Alfonso.
P. – Che sarebbe il fratello di sua moglie?
DICH. VECCHI G. – Sì.
P. – Convivente.
DICH. VECCHI G. – Sì.
P. – PATRICELLI Patrizia.
DICH. VECCHI G. – Sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Le quote a chi le ha intestate, scusi?
DICH. VECCHI G. – Le quote sono dell'amministratore.
P. M. – Questa è una circostanza che ci riferisce lei. Le quote, lei le ha intestate...
DICH. VECCHI G. – No, no. Sono quello che io le ho sempre detto, PM. Le decisioni sostanzialmente le ha sempre prese il sottoscritto. Questi signori erano tutti miei dipendenti anche anni addietro. Il PATRICELLI Alfonso ha lavorato con me quindici anni, per me quindici anni. E quindi le scelte le faceva il sottoscritto, i lavori li andava a prendere il sottoscritto, e quindi le operazioni le ho sempre fatte io. E le decisioni le prendevo sempre io. Questo è un po' il tema. Che poi è quello che ho dichiarato il 4 agosto a lei, eh.
P. M. – Certo, certo. Ma infatti poi dopo è stato condannato dal GUP proprio per questo.
DICH. VECCHI G. – Quando parla di memoria, non è che ci siano molte cose da...
P. M. – Quindi in relazione a suo figlio Silvano?
DICH. VECCHI G. Mio figlio Silvano ha continuato a fare il suo lavoro nella LEONARDO, prima l'ha fatto nella SAVE GROUP, l'ha fatto in IMPREGECO, l'ha fatto in SAVE ENGENEERING, da dipendente.
P. M. – E suo figlio sapeva che era lei quello che decideva tutto?
DICH. VECCHI G. Sì. Ma con totale evidenza.
P. M. – E perché PATRICELLI Alfonso è stato indicato come intestatario del 100% delle quote, che in un primo momento erano di Santolini? Lei sa che ci sono delle intercettazioni su questo.
DICH. VECCHI G. – Lo so perfettamente che ci sono. Il sottoscritto aveva già acquisito un lavoro da realizzare in Parma. Dato che ho firmato il contratto, l'accordo prima che ci fosse la società costituita, ho dovuto assumere una società che esisteva, che faceva dell'altro, ho preso il codice fiscale, gli ho cambiato il nome in LEONARDO GROUP e ho costituito questa società.
P. M. – Lei parla sempre in prima persona, in realtà lei non risulta mai.
DICH. VECCHI G. – E' invece in prima persona parlo. Parlo in prima persona, perché le decisioni le prendevo io, non è che ci fossero altri. Se lei va a guardare il contratto fatto anche con questa società di Parma, i documenti sono tutti firmati dal sottoscritto, non è che ci sia qualcheduno altro che firma. Firmo io e basta.
P. M. – Ma infatti sono stati sequestrati.
PRESIDENTE
P. – Però ci dica una cosa: se lei è il vero titolare di questa società...
DICH. VECCHI G. – E' molto semplice: perché sono fallito.
P. – ...il capitale chi l'ha messo?
DICH. VECCHI G. – Beh, capitali...
P. – Quelle poche migliaia... Un capitale ci vuole.
DICH. VECCHI G. – Sì. Sono soldi che ho messo io in società, all'interno, ma stiamo parlando di poche migliaia di euro.
P. – Non c'è dubbio, però li ha messi lei.
DICH. VECCHI G. – Sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Suo figlio non ha messo niente.
DICH. VECCHI G. – Assolutamente.

P. M. – Suo figlio che attività svolgeva?
DICH. VECCHI G. – Seguiva un po' le vendite e gli acquisti dei materiali che servivano, materiali elettrici e meccanici a secondo di quello che serviva.
P. M. – Ma ha lavorato questa LEONARDO GROUP?
DICH. VECCHI G. – Sostanzialmente, abbiamo fatto il primo SAL. che vuol dire due mesi di lavoro, grossomodo, e poi dopo è stata fermata per le problematiche che conoscete.
P. M. – E' stata sequestrata.
DICH. VECCHI G. – Sì. Che non si capisce neanche perché, alla fine. Se qualcuno me lo spiega.. Io non l'ho ancora imparato adesso. La LEONARDO che cosa...? Bah.
P. M. – Dopo la LEONARDO, mi tolga la curiosità, lei ha avviato altre attività in cui non appare e invece fa attività?
DICH. VECCHI G. – No. Ho imparato da lei, invece, ho imparato da lei che mi metto sempre in prima persona, che così il problema lo risolvo con più chiarezza.
P. M. – Anche su questo poi ci rivedremo ad un'altra puntata. Con riferimento a PATRICELLI Alfonso, lei diceva, ha lavorato quindici...?
DICH. VECCHI G. – PATRICELLI Alfonso era un nostro dipendente, è sempre stato un mio dipendente, era il responsabile della sicurezza in SAVE GROUP. Persona di fiducia, è un cognato, lo conosco da... quindi mi potevo fidare ciecamente.
P. M. – Ciecamente.
DICH. VECCHI G. – Certo.
P. M. Quindi ha utilizzato, nella chiave, nella ricostruzione del Pubblico Ministero, un prestanome di fiducia.
DICH. VECCHI G. – Certo. Non ho preso un coglione qualsiasi, come normalmente fanno altri. E' tutto in famiglia."

14.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Anche VALERIO Antonio ha fornito informazioni incrociti VECCHI Silvano che dice di conoscere di vista per comuni frequentazioni in locali pubblici e che, in una occasione, vide nell'ufficio del padre ove il VALERIO si era recato insieme a SERGIO Eugenio nel periodo in cui Lerose stava svolgendo lavori. Ha specificato di sapere che VECCHI Giovanni faceva affari con DILETTO Alfonso e che il figlio Silvano era a disposizione del padre, aiutandolo in tutte le sue attività.
(cfr. udienza 12.10.2017)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Io gli vorrei chiedere di VECCHI Silvano. Prima di VECCHI Giovanni, molto in breve, a me interessa VECCHI Silvano, il figlio?
IMPUTATO VALERIO – VECCHI Silvano io lo conobbi attraverso Le Rose Giuseppe e un altro soggetto di origine siciliana, due persone che hanno fatto dei lavori per VECCHI, per VECCHI Giovanni e company. Praticamente lui mi conosceva già, mentre io lo conoscevo sì, ma di vista, non ci scambiai mai nulla, ci si vedeva, ci si salutava ma era una conoscenza così. Mi trovai nel suo ufficio, sia con lui che con il papà e da lì si innescò diciamo... capii che... perché il VECCHI Giovanni non aveva inteso chi era e il figlio gli disse: no, no, poi te lo spiego io chi è

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei con chi è andato Nello studio di VECCHI Giovanni?
IMPUTATO VALERIO – Con Eugenio SERGIO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi meglio come faceva a sapere VECCHI Silvano chi lei fosse.
IMPUTATO VALERIO – Dottoressa, lui è più giovane ed era più in giro, mettiamola così. Era più informato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha fatto riferimento al locale Fashion, che lui lo frequentava?
IMPUTATO VALERIO – Sì, ci si vedeva sempre al Fashion, in giro. Infatti io ho detto in giro, per non dire un punto preciso, ma ce ne sono diversi di punti. Il Fashion e altri.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il padre era in affari con qualcuno di voi del gruppo?
IMPUTATO VALERIO – Con DILETTO Alfonso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il figlio, rispetto al padre, che rapporti aveva nell'attività del padre?
IMPUTATO VALERIO Era a disposizione del padre.

Il collaboratore VALERIO ha poi ribadito coerentemente questi concetti all'udienza del 17.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico.
PRESIDENTE – Nulla. Poi? 158, VECCHI Silvano.
IMPUTATO VALERIO – (ride) No, però non..., è tutta diverso.
PRESIDENTE – Tutto diverso. Lei quindi lo conosce VECCHI Silvano?
IMPUTATO VALERIO – Si si, come no! Certo
PRESIDENTE – Cosa sa di VECCHI Silvano?
IMPUTATO VALERIO – Beh, è una persona che ho sempre visto al Fashion, nei locali, diciamo, della movida, ecco, è uno che amava stare.... faceva la bella vita, ecco, ma non c'ho avuto più di tanto..., se non nell'ufficio di suo padre quando gli disse: "No no, so chi è", perché avemmo un attimino di..., come dire, di concitazione ed intervenne lui e disse al padre: "No no, lascia stare che...", Giovanni VECCHI diceva che voleva chiamare i Carabinieri quando incominciai ad impostargliela un pochettino, eravamo io ed Eugenio, gli ho detto: "Guarda", dal suo ufficio si vedeva proprio il tetto di casa mia, gli ho detto: "Quando vengono i Carabinieri, se ci mettono tanto, che io sto aspettando pure qua, se ci mettono un po' di più quello è casa mia, ti indico pure dove andare", dal suo ufficio si vedeva la mia villa, quindi gli ho detto: "Vai lì...", insomma, "Mandali lì che sono lì, sono VALERIO", gli ho detto pure chi era, poi rispose Silvano: "No no, non ce n'è bisogno, che so io già chi è", poi tant'è che ci propose di fare alcune cose sui prodotti finanziari, perché dice: "No, sono un po' stressato", perché c'avevano avuto dei problemi al San Raffaello (fonetico) di Milano, siccome a me mi aveva messo in contatto Giuseppe Lerose ed un altro soggetto che adesso non mi ricordo come si chiama, ma è di origine siciliana, e niente, si era parlato di questi prodotti qua finanziari, tipo fidelussioni, bank guarantee e robe varie e poi non se ne fece nulla, ma loro mi parlavano che avevano delle cose su Malta (fonetico) ma poi capii perché non volle avere più a che fare con me, perché c'era la scimmia dietro, quindi..., conoscevano la scimmia e quindi per questo non.... disse: "No, grazie, abbiamo già il nostro di canale".

PRESIDENTE – Va bene. Questo VECCHI Silvano lavorava, faceva qualcosa, produceva reddito?
IMPUTATO VALERIO – La bella vita.
PRESIDENTE – Solo bella vita. Quindi era mantenuto dal padre? Come viveva?
IMPUTATO VALERIO – Poteva. , papà invece era un periodo che lo sponsorizzava bene, insomma,: "Ogni tanto l'ho visto con qualche cantoncino in giro, così, l'ho incrociato da qualche parte, ma niente di più.
PRESIDENTE – Attività imprenditoriale o attività esecutiva?
IMPUTATO VALERIO – Eh..., con qualche camioncino che prendeva, secondo me, qualche materiale ai rifornitori, tutto lì, non...
PRESIDENTE – In modo autonomo o su direttive del padre?
IMPUTATO VALERIO – Eh, signor Presidente, che ne posso sapere io? Io, una volta che lo vedo in giro per strada, non è che gli posso chiedere...
PRESIDENTE – Chiuso, chiuso.
IMPUTATO VALERIO – Se è autonomo o a disposizione del padre.
PRESIDENTE – No, infatti, io ho fatto le domande se per caso lo sapeva, lei, correttamente, mi dice che non lo sa...
IMPUTATO VALERIO – No no no.

14.4. La documentazione rinvenuta in sede di perquisizione e sequestro relativa alle spese di costituzione della società

Dall'esame della documentazione bancaria rinvenuta durante le operazioni di sequestro preventivo del 27.8.2015, emesso in data 19.8 2015 dal Tribunale di Bologna sono evincibili elementi dimostrativi di come le spese notarili per la costituzione della società vennero addirittura sostenute dalla compagna di Giovanni VECCHI, PATRICELLI Patrizia, la quale non era né socia né dipendente della società. Ne sono una evidente prova i seguenti documenti (cfr. perizia pag.2108):

ricevuta di bonifico bancario di € 939,11 del 02.07.2015 in favore dello studio SANTOLINI Francesco, emesso dal conto corrente personale nr. 59-14656615 di PATRICELLI Patrizia cointestato con la madre DENTI Ambra, con causale "saldo fattura", per cui la Dr.ssa SANTOLINI ha riferito. "Poiché la società era neo costituita e, pertanto, priva di fondi finanziari, la sig.ra PATRICELLI Patrizia anticipava la somma quale finanziatore non socio";

ricevuta bonifico bancario di € 2.000,00 del 21.05.2015 sul c/c Fineco 2623472 intestato a SANTOLINI Italo, emesso dal conto corrente personale nr. 59-14656615 di PATRICELLI Patrizia cointestato con la madre DENTI Ambra, senza causale, con appunto scritto a penna "finanziamento non soci"

ricevuta bonifico bancario di € 1.000,00 del 17.07.2015 emesso in favore del c/c Fineco 2623472 intestato a SANTOLINI Italo, emesso dal conto corrente personale di VECCHI Silvano, con causale "Per conto sig. PATRICELLI Alfonso si effettua pagam. del corrispett. cessione quote", per cui la Dr.ssa SANTOLINI ha riferito: "Con questo bonifico VECCHI Silvano anticipava, per conto di PATRICELLI Alfonso, il trasferimento di quote del 02.07.2015. Mio fratello, quindi, non ha mai ricevuto alcun compenso per la carica di

amministratore svolta per conto della Leonardo Group, nonostante fosse previsto nel verbale del 19.06.2015 la corresponsione di un compenso pari ad euro 1.000.00",
ricevuta di bonifico bancario di € 959,11 del 02.07.2015 in favore dello studio SANTOLINI Francesca, emesso dal conto corrente personale nr. 59-14656615 di PATRICELLI Patrizia cointestato con la madre DENTI Ambra, con causale "saldo fattura";
ricevuta bonifico bancario di € 2.000,00 del 21 05.2015 sul c/c Fineco 2623472 intestato a SANTOLINI Italo, emesso dal conto corrente personale nr. 59-14656615 di PATRICELLI Patrizia cointestato con la madre DENTI Ambra, senza causale, con appunto scritto a penno "finanziamento non soci", di cui si dispone di copia di tale estratto conto;
ricevuta bonifico bancario di € 1.000,00 del 17.07 2015 emesso in favore del c/c Fineco 2623472 intestato a SANTOLINI Italo, emesso dal conto corrente personale di VECCHI Silvano, con causale "Per conto sig. PATRICELLI Alfonso si effettua pogam. del corrispett. cessione quote".

14.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove indicate deve ritenersi dimostrata la materialità dell'intestazione fittizia: le deposizioni dei militari operanti, gli esiti della attività intercettiva – come correttamente letta dall'accusa e mai contestata nei suoi contenuti – e di sequestro, nonché i riscontri documentali e le dichiarazioni confessorie di VECCHI Giovanni, lo dimostrano senza margine di dubbio.

VECCHI Giovanni ha sostenuto essere l'unico socio occulto della Leonardo Group Srl. Tuttavia le conversazioni telefoniche citate mostrano un coinvolgimento diretto di VECCHI Silvano nella gestione della società in esame nella quale aveva un interesse imprenditoriale diretto. Inoltre, VECCHI Silvano risulta avere versato per conto di PATRICELLI Alfonso il prezzo delle quote societarie acquistate da Santolini Italo. Tale considerazioni, unitamene al coinvolgimento di PATRICELLI Patrizia che risulta avere finanziato la costituzione della società, inducono a ritenere dimostrato che tutti i familiari di VECCHI Giovanni, sarebbe a dire il figlio SILVANO, odierno imputato e la convivente, PATRICELLI Patrizia, concorressero nella gestione societaria.

Va peraltro evidenziato che, in ogni caso, VECCHI Silvano, alla luce delle prove indicate, ha comunque fornito un contributo causale eziologicamente rilevante alla gestione occulta da parte del padre, prestando sistematicamente e consapevolmente la sua persona, il suo nome e la sua attività materiale alla creazione della situazione di apparenza tipica del delitto di trasferimento fraudolento di valori disegnata in apertura allorquando si è trattato in generale del reato *de quo*.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, dall'analisi della testimonianza del Maresciallo Pico e dal dato pacifico relativo allo sviluppo delle indagini dell'operazione *Aemilia* anche dopo l'esecuzione delle ordinanze di cattura del gennaio del 2015, si deve necessariamente trarre una conseguenza.

All'atto della costituzione della Leonardo Group era già stata eseguita nei confronti del DILETTO Alfonso la misura cautelare carceraria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., oltre che per molteplici delitti fine aggravati dall'art. 416bis 1 c.p.

VECCHI Giovanni. inoltre, proprio per i suoi legami e per gli affari illeciti svolti con DILETTO Alfonso era già stato destinatario di sequestri che avevano colpito le sue società SAVE ENGENEERING, la SAVE GROUP, la SAVE LTD, la IMPREGECO.
Tali circostanze segnano la prova della piena consapevolezza da parte del VECCHI Giovanni della caratura criminale di DILETTO con il quale avevano fatto affari. Ciò rendeva altamente probabili e, comunque, prevedibili provvedimento ablatori, che il VECCHI certamente intendeva eludere per il tramite di questa nuova ulteriore fittizia intestazione.
Le argomentazioni svolte valgono, senza tema di smentita, anche per l'odierno imputato VECCHI Silvano, figlio di VECCHI Giovanni, direttamente coinvolto nella gestione della Leonardo Group, interessato alle ricchezze del padre, del quale godeva direttamente e che, in forza di questo stretto legame, conosceva certamente le vicende imprenditoriali della famiglia e dunque, i sequestri patiti dal genitore e le ragioni dell'arresto del suo socio in affari DILETTO Alfonso, condividendo quindi con il padre la tipica finalità elusiva, intenzionato a sottrarre a probabili provvedimenti ablatori le ricchezze che essi, insieme, miravano a rigenerare per la famiglia.
Va dunque affermata la penale responsabilità di VECCHI Silvano per il reato a lui ascritto.

Correttamente non è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. trattandosi di vicenda che, dopo l'arresto di DILETTO Alfonso, era certamente finalizzata all'illecito arricchimento personale del VECCHI e della sua famiglia e non ad agevolare il sodalizio, con il quale la famiglia VECCHI ha oculatamente reciso i contatti, così come dimostrato dalla mancanza di qualsiasi coinvolgimento dei suoi esponenti all'interno della vicenda stessa.

15. CAPI 143bis-143ter-143quater-143quinquies-143sexies-191-198-199-200

Si trattano in questa sede i capi di imputazione aventi ad oggetto le asserite intestazioni fittizie in forza delle quali, BOLOGNINO Michele, grazie al compiacente contributo di familiari o, comunque, di altri soggetti compiacenti, avrebbe accumulato ricchezze illecite sottraendole all'azione ablatoria dello Stato

Due sono i gruppi di reati contestati, corrispondenti agli sviluppi delle indagini e alla successione temporale in cui sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro, preventivo e per equivalente.
Appartengono al primo gruppo i reati contestati ai capi 143bis, 143ter, 143quater,143quinquies, 143sexies, in cui viene contestato a BOLOGNNO Michele di avere intestato, nel corso del tempo, le società CT VRABIE Srl, BD IMMOBILIARE Srl, DODONUT Srl, ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona & C. snc e alcune società site nel territorio di Riccione, rispettivamente alla compagna, ai figli e al fratello (capi 143bis,143ter,143quater) al padre al fratello e ad altri soggetti compiacenti (capi 143quinquies, 143 sexies)
Appartengono, invece, al secondo gruppo i reati contestati ai capi 191,198, 199, 200 relativi ad ulteriori compendi (ristorante ARIETE, discoteca LA PARA, discoteca Duplex, discoteca FREE) ritenuti appartenenti a BOLOGNINO seppur fittiziamente intestati a terzi soggetti.

Si procederà qui all'esame di tutti i delitti appartenenti, idealmente, ai due gruppi indicati, in quanto solo un'analisi sistematica è in grado - come sostenuto in occasione dell'accertamento di analoghe condotte contestate ad altri imputati (VERTINELLI, GIGLIO, FLORO VITO, SILIPO, VULCANO..) - di fare comprendere la ragione più profonda delle loro dinamiche e, al contempo, di collocarle nella più ampia strategia criminale attuata dal BOLOGNINO.
Anche in questo caso, dunque, pur analizzando singolarmente i capi di imputazione in questione gli stessi verranno valutati anche in una chiave prospettica unitaria.
In questo approccio, non va dimenticato che ai capi di imputazione in esame si aggiungono quelli già oggetto di analisi in quanto trattati, per ragioni sistematiche, nel paragrafo relativo alle fittizie intestazioni delle società del gruppo VERTINELLI (capi 88bis 88ter, 89, 89*novies*) ma che si inseriscono pienamente nella medesima logica che si va affrontando.

In questa prospettiva assumono un peso significativo le voci di alcuni collaboratori di giustizia. Si fa riferimento, in particolare, a GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, FEMIA Rocco, ai quali si è aggiunta la voce di RICHICHI Giuseppe che, pur senza collaborare con la giustizia, ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del BOLOGNINO e di altri imputati.
Come meglio si vedrà analizzando i singoli capi di imputazione, costoro, pur in diversa misura e con minore o maggiore dovizia di dettagli, dovuta ai diversi rapporti instaurati con BOLGNINO Michele hanno, nella sostanza, affermato all'unisono, che tutte le attività che vedevano coinvolto il BOLOGNINO erano in realtà riferibili a costui. Tale conclusione è in massima parte coerente con tutti gli altri dati probatori acquisiti. Le eccezioni sono giustificate dal fatto che la smisurata quantità di attività svolte dal BOLOGNINO e il susseguirsi di molteplici vicende societarie a lui riferibili nel corso di un lungo periodo di tempo, ha talvolta reso impossibile distinguere le intestazioni fittizie, costituenti la regola, da quelle reali, costituenti le eccezioni all'interno di una strategia criminale pur sempre complessivamente perseguita dal BOLOGNINO.
Va poi aggiunto, quanto agli intestatari fittizi, che le dichiarazioni dei collaboratori, riferite, si ripete, al BOLOGNINO, devono confrontarsi, sul piano giuridico, con le prove volte a dimostrare l'elemento soggettivo necessario per la punibilità di costoro.

Nella prima parte di questa trattazione si darà dunque spazio, in termini generali, ai collaboratori di giustizia che delineano la generale strategia criminale attuata dal BOLOGNINO.
Una volta esaminate le loro testimonianze, si analizzeranno le altre prove che forniscono riscontro alle stesse o, in via di eccezione, consentono di individuare le eccezioni alla regola e le ragioni sottese a quella eccezione, tanto per il BOLOGNINO che per i concorrenti.
L'impostazione scelta non significa togliere a queste prove la loro autonoma capacità di dimostrare i fatti oggetto del *thema probandum* a prescindere dalle propalazioni dei collaboratori, ma corrisponde all'intento di inserirle in un quadro di fonti di conoscenza interne al sodalizio in modo da rendere immediatamente evidente il senso della strategia criminale perseguita dal BOLOGNINO, già emergente da quelle prove.

15.1. La strategia criminale perseguita da BOLOGNINO così come riferita dai collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, FEMIA Rocco, nonché da RICHICHI Giuseppe

Nella prospettiva dichiarata, voce fondamentale è rappresentata da GIGLIO Giuseppe che nel corso di diverse udienza (16.11.2016, 29.11.2016 e 7.12.2016) ha parlato, sia in sede di esame che di controesame, delle alla attività "imprenditoriali" svolte dal BOLOGNINO nel nord Italia.

Si dirà qui in sintesi quanto riferito dal collaboratore nel corso di quelle udienze e rilevante in termini generali, salvo poi tornare sulle sue parole analizzando i singoli capi di imputazione.

In merito alle attività imprenditoriali svolte al nord dal BOLOGNINO, GIGLIO ha dichiarato di sapere che costui aveva acquistato, insieme a Marzano Stefano, un bar a Rimini, lo aveva gestito per un po' di tempo e poi lo aveva dato in gestione a suo fratello Franco, che lo aveva mandato avanti insieme alla moglie. BOLOGNINO era anche socio di alcuni locali nella zona di Parma e, in particolare, night club (l'ex Gatto Azzurro e un night club a Baganzola), l'Habana club, il bar Ariete, un altro bar intestato ad una donna e, per un certo periodo, aveva gestito anche una società di noleggio di automobili. Il night club di Banganzola, (il Duplex) era gestito da BOLOGNINO insieme ad un altro soggetto tale Loris con il quale gestiva anche una discoteca a Parma, il Free. BOLOGNINO e Loris avevano la proprietà del Duplex nella misura del 50% ciascuno; il locale era materialmente gestito da un tale Michele, un ragazzo di origine rumena fratello della compagna di BOLOGNINO Michele, Vrabie. Insieme a FEMIA Nicola, il BOLOGNINO aveva anche un'attività, un bar ristorante a Ravenna.

Con fermezza il collaboratore ha chiarito che tutte queste attività ad eccezione di un bar intestato ai figli all'uscita del casello autostradale di Parma (il DODONUT) erano riconducibili a BOLOGNINO ma che nessuna di queste era a lui intestate, perché erano tutte facilmente sequestrabili o pignorabili.

DICH. GIGLIO G. – Tutte attività intestate un po' ad altri nomi, eh, non intestate a BOLOGNINO.

P. M. – Non intestate a BOLOGNINO. Lei ne sa il motivo?

DICH. GIGLIO G. – Tranne l'attività che gestivano proprio i figli... perché BOLOGNINO ha avuto un altro bar che era intestato proprio ai figli, all'uscita del casello di Parma, che hanno venduto, hanno chiuso prima di prendere quel bar lì di DILETTO, qualche mese prima. Non intestava le società a lui in quanto potevano essere facilmente sequestrabili o pignorabili. Poi aveva preso un albergo ristorante giù a Ravenna, che era di un certo Rocco Felli... aspetti. (cfr. udienza 16.11.2016)

Il Collaboratore ha fornito informazioni utili anche in sede di riconoscimento fotografico, parlando dei soggetti indicati quali intestatari fittizi. In particolare, egli ha riconosciuto:

a) la foto n. 6 dichiarando che si tratta di Catianna, figlia di BOLOGNINO. Essa era intestataria di uno dei bar a Parma, quello vicino all'uscita del casello autostradale di Parma che gestiva insieme al fratello, ma che non ricorda di altre attività legate a questo soggetto. GIGLIO non ha ricordato il nome del bar dei figli di BOLOGNINO ma ne ha ricostruito perfettamente l'ubicazione: all'uscita del casello di Parma, di fianco ad una gelateria e a un

salumificio e di fronte agli uffici della sua Società CORE TECHNOLOGY. I figli di BOLOGNINO, Catianna e Domenico, non conoscevano i precedenti proprietari del bar perché l'acquisto era stato curato dal padre BOLOGNINO Michele. Una parte del locale era stata pagata subito, mentre un'altra parte doveva essere pagata a rate. Spesso il BOLOGNINO si lamentava perché, quando le entrate del bar non erano sufficienti, doveva intervenire lui stesso a saldare le rate verso i precedenti proprietari.

b) la foto n. 7, dichiarando, a seguito di contestazione, che si tratta di ABDELGAOUAD Ibrahim Amhed, classe 1950 nato ad Alessandria d'Egitto. Costui era formale intestatario delle quote del bar Ariete; lo incontrò un paio di volte al bar Ariete, dove gli venne presentato da BOLOGNINO stesso, il quale gli riferì che Abdelgaouad Ibrahim Amhed era un soggetto che stava bene economicamente e al quale aveva intestato le quote del bar. ABDELGAOUAD Ibrahim Amhed era a conoscenza di chi fossero BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso anche perché si trovava spesso al bar Ariete, che era un luogo di incontro, e partecipava spesso alle riunioni che si tenevano in quel luogo.

c) la foto n 8, dichiarando che si tratta di BOLOGNINO Domenico, figlio di BOLOGNINO Michele e fratello di Catianna. Anche in merito a costui vale quanto indicato rispetto a Catianna.

d) la foto n. 10, dichiarando che si tratta del fratello della convivente di BOLOGNINO Michele, Vrabie Cristian, il soggetto di nazionalità rumena che tutti, compreso BOLOGNINO Michele, chiamavano Michele. Egli gestiva gli affari di BOLOGNINO Michele e, in particolare gestiva il Duplex night club a Baganzola, tenendo la cassa ed andando a prendere le ragazze che lavoravano nel locale le sere di apertura. Pur non sapendo se avesse quote di società di BOLOGNINO a lui formalmente intestate GIGLIO sapeva che egli custodiva a casa sua delle armi che BOLOGNINO gli aveva affidato.

d) la foto n. 13, dichiarando che si tratta di Simona, la compagna (o ex moglie) di BOLOGNINO Michele, la quale gestiva un bar a Montecchio (di fronte alla Tecnocasa) che BOLOGNINO aveva preso in affitto da VERTINELLI Palmo. In merito a tale bar, GIGLIO ha dichiarato di non sapere con precisione chi fosse il proprietario delle mura ma che VERTINELLI Palmo lo diede in gestione prima al padre e ad alcune ragazze e, poi, a BOLOGNINO, che lo faceva gestire a questa Simona. Il bar è stato poi venduto.

e) la foto n.14, dichiarando che si tratta di Eva, moglie di BOLOGNINO Francesco. La donna lavorava nel ristorante di VERTINELLI e GIGLIO la conobbe quando andava a mangiare al ristorante. Di lei il collaboratore ha riferito di sapere che era intestataria di alcune quote della società proprietaria del bar di BOLOGNINO Michele tra Rimini e Riccione. In merito a questo bar GIGLIO ha specificato che BOLOGNINO Michele lo affidò in gestione al fratello Francesco per consentirgli di mantenere la famiglia essendo in quel periodo disoccupato. Francesco BOLOGNINO gestì il bar per un periodo e poi lo vendette.

f) la foto n.15, dichiarando che si tratta di BOLOGNINO Francesco (detto Franco), fratello di BOLOGNINO Michele. Egli, dopo essere uscito dal carcere, lavorò nel ristorante di VERTINELLI Palmo, prima come cuoco e poi come proprietario del 50% delle quote, che vennero però intestate a sua moglie Eva. Il collaboratore ha riferito di aver conosciuto BOLOGNINO Francesco quando costui entrò nella gestione del bar di VERTINELLI in quanto si recava spesso a mangiare lì.

g) la foto n. 1, (di diverso album) dichiarando che si tratta di VRABIE Carmen, la compagna di BOLOGNINO Michele, la quale era intestataria della società EDILIZIA VRABIE con la quale operava BOLOGNINO Michele. GIGLIO ha dichiarato di aver avuto a che fare con la EDILIZIA VRABIE, in particolare di aver emesso alcuni assegni e alcuni bonifici intestati alla EDILIZIA VRABIE. In favore di questa società GIGLIO girò una parte del bonifico che BIANCHINI Augusto aveva fatto alla TRASMOTER (cfr. capo 92 Cap XIV).
h) la foto n. 3 (del nuovo album) dichiarando che si tratta del padre di BOLOGNINO Michele, (che precedentemente aveva confuso con ABDELGAOUAD Ibrahim Amhed (foto n. 7 dell'album precedente). GIGLIO ha dichiarato di aver incontrato poche volte questo soggetto e di non sapere se fosse intestatario delle società del figlio BOLOGNINO Michele, ma non lo ha escluso perché "*BOLOGNINO aveva tutta la sua famiglia a sua disposizione*".

Anche il collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio ha parlato delle attività svolte dal BOLOGNINO, sia pure con minor dovizia di particolari rispetto a GIGLIO (cfr. udienza 12.10.2017).
Egli, a tale proposito ha ricordato il Diana Park, il Cenacolo del Pescatore, il Free, l'attività di autonoleggio a Bologna, il Dodonut, il bar Ariete e un bar a Riccione, in cui VALERIO non è mai stato e tanti altri, tra cui alcune attività insieme a Loris Tonelli (un Night verso san Polo di Torrile).
Tutte queste attività erano di BOLOGNINO. Sebbene molte fossero intestate al figlio o alla moglie o alla convivente, esse erano tutte riferibili a BOLOGNINO mentre coloro che apparivano come titolari erano tutti dei prestanome "*Prestanomi, tutti prestanome. Prestanome, signor Presidente, secchi secchi, prestanome secchi, secchi, senza giri di parole*":
IMPUTATO VALERIO – Allora, il Diana Park era suo con Tonelli. Chi c'era più... il famoso Dodonut. Il Cenacolo del Pescatore, ex Milleflori, o Milleflori che dir si voglia. Cosa c'era... il Free, ex Astrolabio. Quell'attività di autonoleggio lì a Bologna, con Marzano. Lo scambio di coppe che dovevamo fare noi l'impianto di areazione ed elettrico, con Filippo Crea. Poi che cosa c'è più... il Bar Ariete. E poi tanti altri. Io questi, perché c'ero lo direttamente, poi altri che ho sentito
PRESIDENTE – Lei che cosa sa di questa cosa, di questi soggetti a cui risultano formalmente intestati, erano di BOLOGNINO?
IMPUTATO VALERIO – Anche qualcos'altro, ma non è che girava sempre con lui. Quando ci si incontrava, raccontava, aveva piacere di dirle le cose, di farle sapere.
PRESIDENTE – E cosa faceva sapere, cosa aveva piacere di dire?
IMPUTATO VALERIO – Ci invitò a Il Cenacolo, ci invitò all'inaugurazione, invitò al Free, quando fu aperta quella discoteca, ex Astrolabio. Quando ci invitava lì al Dodonut.
ce n'erano pure altre. Affianco c'era mi sembra qualche cosa del Dodonut, che adesso non mi ricordo che cos'era. C'erano diverse attività. Il night... come si chiama quell'altro, Habanero credo, che è vicino al bar dello zio della Scimmia, di DILETTO Alfonso, a Parma. Cos'altro c'era più... Con Tonelli poi avevano diverse attività, quello che dissi sulla strada che penso porti a San Polo di Torrile, che l'altra volta non riuscivo a spiegare dov'era. Su quella strada lì c'era un night, che era in costruzione, poi ci andammo pure a vederlo in attività, con BLASCO, però non vi saprei dire come si chiama, perché non mi ricordo come si chiama.

PRESIDENTE – La domanda iniziale è questa, e la ripeto: queste attività...
DIFESA, AVV. PISANELLO – Presidente, ma se non conosce questa attività...
PRESIDENTE – Prego?
DIFESA, AVV. PISANELLO – Se non le conosce bene queste attività, come fa a chiedere il resto? Se sta dicendo che non c'è andato in quel locale, in quell'altro forse sa che...
IMPUTATO VALERIO – No, ci sono andato nel locale, chè sta dicendo! Se lei è attenta, io ci sono andato nel locale. Non so dire come si chiama.
PRESIDENTE – Lo domanda io l'ho fatto in maniera necessariamente aperta e generica, per evitare qualunque suggestione. La risposta è stata quella che è stata, l'abbiamo sentita tutti. Io ho un'idea di quella che è stata la risposta e non mi pare che sia quello che lei ha detto, comunque la leggeremo. In ogni caso, la domanda iniziale era: lei sa che BOLOGNINO Michele aveva delle attività economiche di questo tipo, bar, ristoranti, locali pubblici e quant'altro?
IMPUTATO VALERIO – Si.
PRESIDENTE – Ne ha elencate una serie. Io voglio chiederle se questi locali sono di BOLOGNINO o sono di altre persone, cioè di coloro a cui risultano intestate?
IMPUTATO VALERIO – Prestanomi, prestanomi. Li gestisce lui. Mette dei prestanomi ma l'attività è sua
PRESIDENTE – Quindi i figli BOLOGNINO Tatiana e BOLOGNINO Domenico, la convivente Verabile Carmen, il fratello Francesco, sono tutti prestanome di BOLOGNINO o sono anche...
IMPUTATO VALERIO – Prestanomi, tutti prestanome. Prestanome, signor Presidente, secchi secchi, prestanome secchi, secchi, senza giri di parole.

All'udienza dell'8.8.2017, RICHICHI Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, coerentemente a quanto già dichiarato da GIGLIO e da VALERIO, ha riferito in ordine alle attività imprenditoriali del BOLOGNINO, indicandolo, sostanzialmente, come titolare reale ed effettivo gestore delle stesse, anche eventualmente con altri soggetti (DILETTO, ABDELGAWAD Ahmed), e talvolta usate per fare lavorare i figli (ad esempio il bar Dodonut)
PUBBLICO MINISTERO – Allora, attività imprenditoriali di BOLOGNINO Michele, che cosa sa lei?
TESTIMONE RICHICHI – Di BOLOGNINO Michele?
PUBBLICO MINISTERO – Si.
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO Michele lavorava, lavorava con la Moschetta Costruzioni, gli dava qualche lavoro VERTINELLI Palmo, gli passava qualche lavoro da fare, gli dava.
PUBBLICO MINISTERO – Altro, altri locali?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO Michele ha avuto ristoranti, bar, night.
PUBBLICO MINISTERO – Lei deve essere più preciso possibile dicendo al Tribunale rispetto alla sua conoscenza quali sono questi locali.
TESTIMONE RICHICHI – Ha avuto un bar a Montecchio.
PRESIDENTE – Che si chiamava come?
TESTIMONE RICHICHI – Eh, il nome adesso...
PUBBLICO MINISTERO – Dov'era vicino?

TESTIMONE RICHICHI – Vicino alla Tecnocasa era un bar.
PUBBLICO MINISTERO – A Tecnocasa.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, però il bar a BOLOGNINO Michele gliel'ha dato quello del caffè, Spalanzano.
PUBBLICO MINISTERO – Spalanzano, lo abbiamo sentito anche a dibattimento, sì.
TESTIMONE RICHICHI – Spalanzano si chiamava. Dopo...
PRESIDENTE – Ed era di BOLOGNINO Michele quel locale?
TESTIMONE RICHICHI – La gestione, non i muri.
PRESIDENTE – La gestione.
PUBBLICO MINISTERO – I muri di chi erano?
TESTIMONE RICHICHI – Di VERTINELLI so che erano i muri, però il bar da BOLOGNINO gliel'ha dato Spalanzano in gestione.
PUBBLICO MINISTERO – Non ho capito, il?
TESTIMONE RICHICHI – Il bar.
PUBBLICO MINISTERO – Il bar.
TESTIMONE RICHICHI – Il bar in gestione a BOLOGNINO gliel'ha dato Spalanzano gliel'ha dato
PRESIDENTE – Poi?
TESTIMONE RICHICHI – Dopo ha aperto un bar al figlio, il Dodonut a Parma ha aperto il bar al figlio perché lui...
PRESIDENTE – Il Donut.
TESTIMONE RICHICHI – Il Dodonut.
PRESIDENTE – Sì, quindi era suo il bar Dodonut?
TESTIMONE RICHICHI – Come suo?
PRESIDENTE – Cioè lo ha aperto lui?
TESTIMONE RICHICHI – I muri no, in affitto era lui.
PRESIDENTE – In affitto, sì.
TESTIMONE RICHICHI – Dopo neanche l'affitto hanno pagato e dopo hanno avuto lo sfratto perché non pagavano nemmeno l'affitto.
PRESIDENTE – Spieghi bene, allora lui ha aperto questo bar e lo ha dato in gestione al figlio?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, il nome del figlio non so.
PRESIDENTE – Ai figli.
TESTIMONE RICHICHI – A nome suo non era il bar.
PRESIDENTE – A nome suo non era, però era lui che l'ha presa l'iniziativa di aprire il bar?
TESTIMONE RICHICHI – Ma gliel'ha aperto ai figli, per dare un futuro ai figli.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO – Il nome lo ha detto?
PRESIDENTE – Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO – Okay. Altri locali?
TESTIMONE RICHICHI – Dopo so che ha avuto l'Ariete, ma ultimamente lo ha avuto, lo ha preso in gestione da DILETTO, l'ha preso Ahmed, lo ha preso un certo Ahmed in gestione.
PRESIDENTE – Lo ha preso?
TESTIMONE RICHICHI – Ahmed, il cognome non so.

PUBBLICO MINISTERO – Allora, l'Ariete che cos'era?
TESTIMONE RICHICHI – Era bar e ristorante.
PUBBLICO MINISTERO – Bar e ristorante, lei ha detto l'ha preso da DILETTO, DILETTO chi?
TESTIMONE RICHICHI – No, no, no, non l'ha preso BOLOGNINO, lo ha preso Ahmed. Michele ha messo solo i figli là a lavorare ha messo.
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, cosa vuol dire che lo ha preso Ahmed, Ahmed chi è?
TESTIMONE RICHICHI – Chi è Ahmed, un marocchino so io, un tunisino, non so.
PUBBLICO MINISTERO – E l'ha preso che cosa vuol dire l'ha preso, di chi era questa gestione del bar?
TESTIMONE RICHICHI – Di Alfonso DILETTO.
PUBBLICO MINISTERO – E a chi l'ha data?
TESTIMONE RICHICHI – Come, in che senso a chi l'ha data?
PUBBLICO MINISTERO – Chi era il reale gestore di questo bar?
TESTIMONE RICHICHI – Ahmed.
PUBBLICO MINISTERO – Ahmed, e BOLOGNINO cosa c'entra?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO ha messo i figli là a lavorare.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi che lei sappia non era socio di Ahmed?
TESTIMONE RICHICHI – Era sempre là, era socio, era un socio di Ahmed.
PRESIDENTE – Ci ha messo soldi BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI – No, non ce ne ha soldi BOLOGNINO.
PRESIDENTE – Non ci ha messo soldi. E perché doveva metterci i figli a lavorare?
TESTIMONE RICHICHI – Ci ha messo i figli perché i figli essendo che erano a casa, erano senza lavoro e ha messo i figli là a lavorare, ha chiesto ad Ahmed la cortesia.
PRESIDENTE – Perché Ahmed doveva prendere i figli a lavorare?
TESTIMONE RICHICHI – Perché cercava un cuoco e una cameriera, essendo che conosceva a BOLOGNINO Michele Ahmed, non so come si sono conosciuti, per le macchine a noleggio, non so come si sono conosciuto, perché dovevano fare le macchine a noleggio insieme Ahmed e BOLOGNINO.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO – Lei quando ha detto socio cosa vuol dire, che BOLOGNINO era socio di Ahmed?
TESTIMONE RICHICHI – Perché Ahmed con BOLOGNINO dovevano...
PUBBLICO MINISTERO – No, rispetto al bar, facciamo una cosa alla volta, rispetto al bar Ariete, al ristorante Ariete cosa vuol dire che BOLOGNINO era socio di Ahmed?
TESTIMONE RICHICHI – Erano sempre insieme là, facevano i conti insieme, facevano i conti.
PRESIDENTE – Facevano?
TESTIMONE RICHICHI – Però BOLOGNINO non ne ha messo soldi perché non ne ha.
PUBBLICO MINISTERO – Facevano i conti insieme io ho capito.
PRESIDENTE – Quindi non ha messo soldi, ma prendeva dei guadagni?
TESTIMONE RICHICHI – Non so se prendeva guadagni, questo non l'ho visto mai.
PUBBLICO MINISTERO – Allora, dopo ancora, continuiamo questo elenco, altri locali?

TESTIMONE RICHICHI – Dopo ha avuto a Baganzola un night, però non era un night, era discobar, non so cosa era.
PUBBLICO MINISTERO – A Baganzola?
TESTIMONE RICHICHI – A Baganzola, l'ha preso da Loris Tonelli. Loris, non so il cognome.
PUBBLICO MINISTERO – Da Loris Tonelli; lo sa il nome?
TESTIMONE RICHICHI – Una volta si chiamava il Duplex, mi sa una volta.
PRESIDENTE – Come?
TESTIMONE RICHICHI – Duplex, poi ha cambiato il nome, non so l'altro nome com'era.
PUBBLICO MINISTERO Lei c'è stato?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, un paio di volte, sì.
PUBBLICO MINISTERO – Allora, altri locali, night che le vengono in mente?
TESTIMONE RICHICHI – Altri night no, so che doveva prendere l'Habana, dopo è stato arrestato e non ha preso più niente, non ha fatto niente dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Da chi lo doveva prendere l'Habana?
TESTIMONE RICHICHI – Si doveva prendere le quote del cugino di DILETTO, ma non so chi è questo qua. So che c'ha il bar difronte all'Habana.
PUBBLICO MINISTERO Quindi lei dice che BOLOGNINO doveva prendere le quote...
TESTIMONE RICHICHI – Del cugino di DILETTO.
PUBBLICO MINISTERO – Alfonso, di DILETTO Alfonso sta parlando il quale ha il bar, lei ha detto?
TESTIMONE RICHICHI – Di fronte l'Habana.
PUBBLICO MINISTERO – Di fronte all'Habana.
TESTIMONE RICHICHI – Non so se è un Muto, non so chi è.
PUBBLICO MINISTERO – Forse Famuto lei dice?
TESTIMONE RICHICHI – Forse Muto.
PUBBLICO MINISTERO – Il Free lei lo ha dichiarato a pag.18.
TESTIMONE RICHICHI – Il Free lo ha aperto Michele BOLOGNINO sempre con sto Loris, però questo Loris so che ha fatto delle cambiali alla mamma con un avvocato, non so questo qua, però BOLOGNINO Michele soldi non ne ha messi mai soldi, dopo hanno chiuso hanno fallito, non so perché hanno chiuso dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Altri locali che le vengono in mente?
TESTIMONE RICHICHI – A Riccione ha aperto un bar che dopo ha chiuso perché non lavorava il bar e l'ha preso il fratello Franco in gestione, Franco BOLOGNINO lo ha preso.
PRESIDENTE – Chi lo ha preso?
TESTIMONE RICHICHI – Franco BOLOGNINO lo ha preso, il fratello di Michele, il fratello lo ha preso.
PUBBLICO MINISTERO – Ancora? Le viene in mente qualcos'altro? Allora, se lo ricorda il nome di questo bar a Riccione?
TESTIMONE RICHICHI – Reale Caffè, Musto Caffè, non so.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha detto a pag.25 dell'interrogatorio, il primo, Caffè Reale.
TESTIMONE RICHICHI – Caffè Reale.
PUBBLICO MINISTERO – Poi ancora ha fatto riferimento a pag.23 ad un locale a Punta Marina di Ravenna.

TESTIMONE RICHICHI – Sì, era di Rocco Femia so questo qua.
PUBBLICO MINISTERO – E quindi cosa ha fatto BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI – Quando Rocco Femia l'hanno arrestato, si è preso in gestione a Punta Marina, poi là...
PUBBLICO MINISTERO – Chi si è preso, chi?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO Michele lo hà preso in gestione, però la puco è durato, un mese o due, non so quanto è durato, perché dopo è andato l'USM perché non era a norma, non so
PUBBLICO MINISTERO – Lei ci è mai stato in questo. .?
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – Che cos'era?
TESTIMONE RICHICHI – Era ristorante, albergo, pizzeria.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei ci è stato?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, una volta sono stato io, che poi la mattina sono venuti i Carabinieri a fare la perquisizione a tutto il locale.
....
PUBBLICO MINISTERO – Ci sono altre attività?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, poi ha avuto il Cenacolo, il ristorante ha avuto pure, prima l'ha avuto il fratello Franco, dopo Franco lo hanno arrestato e se l'è preso lui, se l'è preso Macrì con Loris, Franco Macrì lo ha preso, dopo l'ha preso insieme a Loris.
PUBBLICO MINISTERO – Chi lo ha preso?
TESTIMONE RICHICHI – Franco Macrì con Loris Tonelli, Tonelli è il cognome, giusto?
PUBBLICO MINISTERO – E BOLOGNINO cosa c'entra?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO essendo che Loris e Macrì c'avevano bisogno di una mano, siccome il figlio era cuoco di BOLOGNINO, è cuoco, ha detto se conosceva un cuoco, ha detto: "va bene, conosco mio figlio", ha messo a lavorare il figlio, il figlio e la figlia.
PUBBLICO MINISTERO – E quindi questo ristorante, questo Cenacolo non era socio BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI – No, che suppia io no, era là che lavorava pure lui, lavorava la sua compagna, (inc.) Carmen lavorava là.
PUBBLICO MINISTERO – Senta, le è stato chiesto nel corso dell'interrogatorio rispetto a questo elenco che lei aveva fatto di locali, se sapeva le ragioni per cui BOLOGNINO intestava a terzi locali, bar, eccetera.
TESTIMONE RICHICHI – Perché lui c'veva il nome bruciato, perché a Locri è fallito in banca, dopo so che lui ha preso un'associazione di stampo mafioso, ha pagato già. So che in banca non poteva aprire conti, non so perché.

Alla stessa udienza, anche il collaboratore di giustizia FEMIA Nicola ha parlato di BOLOGNINO Michele e delle attività da lui svolte.
Dopo avere descritto come nacque la sua conoscenza con BOLOGNINO Michele il collaboratore ha riferito in ordine alle attività svolte da quest'ultimo.
Ha, in particolare, spiegato che nel corso della loro frequentazione gli aveva fornito due slot machine per un bar che aveva a Parma con il figlio, situato a due chilometri dall'uscita

dell'autostrada: è un bar, ha detto FEMIA, che gestivano il figlio e la figlia. FEMIA tenne quelle slot nel bar di BOLOGNINO per soli due o tre mesi perché l'utile che traeva da quelle macchinette era praticamente nullo al netto delle spese (trasporti manutenzione...).
Ha inoltre riferito di sapere del bar di Riccione che BOLOGNINO aveva insieme a Marzano nonché
di un altro ristorante che lo stesso BOLOGNINO aveva a Parma o a Reggio Emilia (comunque in periferia, ricordando di essere uscito al casello di Parma). Qui andò insieme a Marzano, dove mangiarono ricordando addirittura il luogo: *c'era praticamente una sala ristorante, una sala matrimonio, c'è un ristorante che c'era la sala sopra e c'era la sala sotto, c'era un piazzale lì davanti dove si mangiava e c'era un bel parco dove si mangiava.*
In quell'occasione parlarono della possibilità che BOLOGNINO acquistasse da lui un suo locale (intestato alla sua compagna) situato a Punta Marina Terme. La trattativa (descritta dal FEMIA), andò in porto divenendo così il BOLOGNINO titolare delle relative quote.

È possibile adesso analizzare le altre prove assunte in dibattimento in relazione ai singoli capi di imputazione. Nel farlo si terranno sempre presenti anche gli esiti della perizia contabile disposta nella quale sono compendiate le intere prove raccolte ed analizzati, secondo un approccio meramente tecnico i dati documentali acquisiti.

15.2. CAPO 143bis

Intestazione fittizia della società CT VRABIE S.r.l

Prendendo le mosse dal capo 143bis, il Maresciallo Pico, all'udienza del 23.3.2017, dopo avere indicato i rapporti tra i due soci fondatori, VRABIE Carmen e BOLOGNINO Catianna, rispettivamente compagna e figlia di BOLOGNINO Michele, ha specificato che nel corso delle indagini non erano stati rinvenuti né i bilanci d'esercizio né erano stati effettuati accertamenti bancari:

"(...) AVV. DIF. PISANELLO – Quindi capitale investito sono stati 2.500 euro inizialmente. Questi capitali che sono stati investiti in queste tre società hanno prodotto capitali?
MAR. C. PICO E. Loro hanno depositato bilanci, quindi non sappiamo questo. In mancanza di bilanci, non sappiamo se hanno prodotto altri capitali o meno.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei ha detto che non avete fatto gli accertamenti bancari; quindi questa scheda 7 che voi avete fatto, com'è stata fatta? La scheda 7 sugli accertamenti bancari. C'è una scheda 7 che in effetti, secondo me...
MAR. C. PICO E. – Sono stati soltanto censiti i rapporti in essere fra i vari soggetti, persone fisiche, persone giuridiche.
(...)
AVV. DIF. PISANELLO – Lei poi ha detto anche che la CT VRABIE non ha mai prodotto reddito, mi sembra che abbia detto questo.
MAR. C. PICO E. – Un attimo soltanto. Allora, certamente non ha depositato bilanci in registro imprese, quindi abbiamo fatto riferimento ai redditi dichiarati ai fini fiscali dalla società e ne ha dichiarati soltanto per l'anno 2012, come volume d'affari e totale degli acquisti.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi 41.000 euro di volume d'affari ..

MAR. C. PICO E. ...e 34.000 di acquisti."

Il Maresciallo D'Agostino a sua volta, con riferimento alla perquisizione effettuata il 28.1.2015 ha precisato di aver rinvenuto presso l'abitazione di BOLOGNINO Michele, un assegno intestato alla CT VRABIE Srl (cfr. udienza 19.1.2017).

"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – (...) Durante la perquisizione eseguita il 28 gennaio 2015 a carico di BOLOGNINO.. PRESIDENTE P. – BOLOGNINO Michele? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, a casa, presso l'abitazione di BOLOGNINO Michele sita a Gattatico, frazione Praticello, via Magrini, numero 12. Lui in realtà quella notte verrà trovato a Roma, in un albergo di Roma verrà arrestato, però noi comunque facemmo la perquisizione presso la sua abitazione, dove c'era Vrabie Carmen, che è la sua convivente. E trovammo una matrice di un assegno circolare numero 2200689528-11 del 15 gennaio 2014 di 1.500 euro, tratto sul conto corrente 00402/33740244 della banca Cariparma, filiale di Parma, intestato alla società CT VRABIE Srl, con sede a Parma, le cui quote sono sostanzialmente riconducibili a Vrabie Carmen e a BOLOGNINO Catianna classe '92. L'assegno, emesso a favore dell'IMPRESA VERTINELLI, poi è stato effettivamente incassato. La Procura ci delega di effettuare gli accertamenti e acquisiamo proprio la copia del titolo."

Inoltre, nel corso dell'udienza del 23.3.2017 lo stesso teste ha spiegato nella fase di esecuzione delle attività di sequestro, erano emersi chiari sintomi della fittizietà dell'intestazione della CT VRABIE, perché, nel corso dell'esecuzione delle operazioni di sequestro, la figlia BOLOGNINO Catianna mostrava di non sapere nemmeno quale fosse la sede della società

15.2.1. Le specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e la testimonianza di Cascelli Annalisa

GIGLIO Giuseppe, come già anticipato, ha confermato la fittizietà della intestazione (cfr. udienza 16.11.2016).

"P. M. Possiamo andare, quando siamo pronti. DICH. GIGLIO G – Sì. P. M. – Foto numero 1.

DICH. GIGLIO G. – La foto numero 1 è la moglie di Michele Bolo... non la moglie; la compagna di Michele BOLOGNINO. P. M. – Cui ha fatto riferimento stamattina quando ha parlato del fratello. Si ricorda il nome? L'ha fatto stamattina. DICH. GIGLIO G. – Sì, Vrabie. P. M. – Ci può dire qualcosa? DICH. GIGLIO G. – Oltre che era la compagna di Michele BOLOGNINO, posso dirle che aveva intestata un'azienda che portava lo stesso cognome, fra l'altro, VRABIE...EDILIZIA VRABIE, adesso non ricordo esattamente, comunque portà il suo cognome, che il BOLOGNINO operava. P. M. – Quindi c'è una società che ha nella denominazione il cognome "Vrabie", lei dice.

DICH. GIGLIO G. – Sì. La denominazione della ditta porta il cognome "Vrabie". P. M. – Okay. Quindi di chi era questa società? DICH. GIGLIO G. – Era di Michele BOLOGNINO, che operava a nome della compagna P. M. – Lei ha avuto a che fare con questa società? DICH. GIGLIO G. – Sì, ho avuto a che fare, ho fatto dei bonifici all'epoca e anche qualche assegno intestato a Vrabie. Anche quando c'è stato il bonifico sulla

TRASMOTER di Bianchini, qualcosa è stato girato su VRABIE. P. M. – Benissimo. Questo poi lo esploreremo nel dettaglio, quest'operazione cui lei ha fatto cenno. Altre occasioni in cui ha fatto operazioni dirette su quel conto corrente di quella società? DICH. GIGLIO G. – Una volta mi sono serviti dei soldi contanti dal BOLOGNINO e poi gli ho girato un bonifico sul conto di Vrabie." no sicuro. Ma non ricordo se era l'inverno del 2011 o l'inverno del 2012. AVV. DIF. PISANELLO – I lavori erano lavori veri? Erano lavori edili reali, quelli che fece BOLOGNINO per Prospero Mauro? DICH. GIGLIO G. – Sì. Era la realizzazione di alcuni bungalow più della ristrutturazione, anche se i preventivi erano gonfiati, perché Mauro Prospero non è titolare unico di quella società: c'è anche la sorella e un nipote. Allora, dato che lui gestisce la società, ha dato con dei prezzi maggiorati gli appalti, da avere un ritorno da poterci guadagnare. AVV. DIF. PISANELLO – Lei, quest'informazione, da dove l'ha...? DICH. GIGLIO G. – Io conosco benissimo sia il Mauro Prospero, perché andavamo nei loca.. VV. DIF. PISANELLO – Ah, perché lo conosce. DICH. GIGLIO G – Esatto. Sono quindici anni che lo conosco, dall'inizio del 1997-98. e andavamo a cena, nei locali. AVV. DIF. PISANELLO – Ho capito. Perché il tipo operava così, dice, Prospero Mauro

Anche la testimone Cascelli Annalisa, dipendente di GIGLIO Giuseppe, ha ricondotto la società CT Vrabie Srl a BOLOGNINO Michele, come di seguito indicato:
"P. M. – Mi scusi: solo per il verbale, se può dire tutti i dati della CT VRABIE. A che pagina è?
DICH CASCELLI A. – Scusi. Lo ricerco, un attimo solo. A pagina 27. P. M. – Lei ricollega questa società CT VRABIE Srl a qualcuno in particolare? DICH. CASCELLI A. – A BOLOGNINO Michele. PRESIDENTE P. – Ha detto BOLOGNINO Michele? DICH. CASCELLI A. – Sì. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – Quando ha conosciuto BOLOGNINO Michele e perché? DICH. CASCELLI A. – Ho conosciuto BOLOGNINO Michele perché veniva in ufficio.
P. M. – Ricorda in che periodo? DICH. CASCELLI A. – 2013. Sì, nel 2013."

15.2.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele, di BOLOGNINO Catianna
Sottoposti ad esame nel corso dell'udienza del 9.5.2017, BOLOGNINO Michele ha sostanzialmente ammesso che la società era stata da lui costituita e quindi intestata alla compagna e alla figlia, spiegando, però, che la ragione era da rinvenirsi nel fatto che a quella data era stato protestato e non poteva lavorare in quanto soggetto non affidabile finanziariamente
"SIG. BOLOGNINO M. – La CT VRABIE. P. M. RONCHI – La CT VRABIE, sì. SIG. BOLOGNINO M. – Perché me le sono segnate. La CT VRABIE, l'ho fatta quando io ero protestato, non potevo lavorare, avevo preso 'sti lavori con Prospero Mauro nel villaggio, dovevamo andare a lavorare. Non avendo che potevo fare... mi dovevano fare i bonifici, devo fare la fattura e tutto. Non potendo avere più io quest'attività, con la mia ex compagna ho deciso che lei mi aiutava con le fatture, a registrare queste fatture, perché la CT VRABIE ha lavorato solo lì da Mauro Prospero, dottoressa. E abbiamo . Lei veniva a cucinare il mangiare per gli operai. Quello era un villaggio che, quando restava chiuso, poi dormivamo là. Andavo io personalmente a lavorare, sono sempre andato io personalmente a lavorare sui cantieri là e restavo là. E ho messo a coso. Poi non ho neanche potuto più lavorare (adesso

mi ricordo bene), perché nella CT VRABIE c'era mia figlia BOLOGNINO Catianna. BOLOGNINO Catianna, quando è stata protestata, non serviva più neanche quest'azienda, perché, quando c'è un protesto, la persona che c'è non serviva più. E non ha neanche più lavorato. Neanche con la CT VRABIE ho lavorato più Poi altre società .. La discoteca Free...

Anche all'udienza dell' 11.5.2017, BOLOGNINO Michele ha ribadito il concetto dicendo di aver intestato la società alla compagna e alla figlia in quanto, a causa del protesto bancario subito, non era *"presentabile bancariamente"*.
Ha quindi parlato della collaborazione con BIANCHINI per i lavori del terremoto, dichiarando di essersi occupato dell'operatività aziendale della CT VRABIE (nonostante non ricoprisse alcuna carica societaria e non detenesse alcuna quota nella società in esame) affinchè potesse lavorare sul cantiere di Finale Emilia; il progetto non andò in porto perché la società, era priva di DURC
"SIG. BOLOGNINO M. – No, perché con i lavori del terremoto non si è mai parlato... perché io ho avuto una chiamata, che gli bisognavano dei carpentieri, e non avevamo mai parlato in precedenza. Io all'inizio con la CT VRABIE dovevo fare il lavoro al cimitero di Finale Emilia. Si era cominciato a parlare con il geometra di GIGLIO, perché Bianchini si rivolgeva al geometra di GIGLIO per questo lavoro, che poi quello mi aveva chiamato tramite GIGLIO Giulio, quel lavoro lo potevo fare con la CT VRABIE. Poi non si era neanche fatto: prima, per i prezzi; e poi io non ho potuto fare più con la CT VRABIE, quando abbiamo cominciato, se non mi sbaglio, settembre o novembre 2012, adesso non mi ricordo l'anno, il mese preciso, dopo il terremoto non ho potuto più fare con la CT VRABIE, perché non avevo più il DURC regolarmente in quell'epoca. AVV. DIF. PISANELLO – Sempre per via di Catianna che con era pagatrice? Per quel motivo non aveva il DURC regolare? SIG. BOLOGNINO M. – No, no, no, no. In quanto avevo... non so come si chiama... avevo delle... con l'Agenzia delle Entrate... non so come si chiama, quello che riscuote i cosi, avevo fatto dei pagamenti a... a Equitalia, che per me non risultava quella cifra da pagare. Poi con l'Equitalia di... eravamo andati a un accordo, c'erano delle rate. Però a me non usciva il DURC regolare, in quanto, quando usciva il DURC, usciva che c'erano delle rate da pagare. E con il signor Bianchini non potevo fare questo lavoro qua. E l'ho fatto, conoscendo Scazzafava Antonio, che collaboravamo, io facevo dei lavori per lui, lui faceva dei lavori per me, anche quando avevo EDIL LOCRI e MOSCHETTA, glie l'ho dato, gli ho detto: Se lo vuoi fare, lo puoi fare tu. Io con il signor Bianchini ho lavorato da agosto 2012... neanche tutto dicembre, fino al 20 dicembre, poi sono finiti i rapporti, perché con i prezzi, con gli operai non ci trovavamo, tutte queste cose. Poi penso che Alleluia e qualche altro operaio che avevo io, che poi ho chiuso definitivamente con l'edilizia, sono rimasti a lavorare per Bianchini..."

Anche BOLOGNINO Catianna, nel corso del suo esame (udienza 6.6.2017), ha ammesso che la società *de qua* era gestita direttamente dal padre ed intestata fittiziamente a lei e a VRABIE Carmen specificando, però, come fatto dal padre, che la ragione era legata alla affidabilità bancaria del padre, non certo alla volontà di eludere provvedimenti ablatori.
"AVV. DIF. PISANELLO – Senta, con riferimento alla CT VRABIE, lei ricorda la costituzione di questa società, com'è nata e come...?

SIG.RA BOLOGNINO C. – Questa società è nata dal momento in cui papà, quando eravamo in buoni rapporti, si lamentava sempre che non riusciva ad aprire un conto, non riusciva ad aprire... non riusciva a lavorare, perché comunque lui era sempre segnalato, gli avevano proposto dei lavori e non riusciva ad aprire una ditta per poter fare questi lavori. E allora ci aveva chiesto, a me e alla compagna Vrabie, se io e lei potevamo aprire una società, così lui poteva lavorare e prendere questi lavori che gli avevano proposto. Io lì ho accettato. Però poi, dal momento in cui è successo il fatto della gravidanza, gli avevo anche detto che non... lo faceva per un dispetto mio, ma non volevo più avere a che fare. AVV. DIF. PISANELLO – Quindi, su questa società, lei non ha avuto il controllo di attività. SIG.RA BOLOGNINO C. – No. AVV. DIF. PISANELLO – Successivamente, lei diventa dipendente del bar ristorante Ariete: siamo in che anni? SIG.RA BOLOGNINO C. – 2014, fine 2014. (...)
AVV. DIF. PISANELLO – Il motivo per cui le aveva chiesto di... Se può ripetere il motivo per cui le aveva chiesto di costituire la CT VRABIE SIG.RA BOLOGNINO C. – Perché lui era segnalato nelle banche per la MOSCHETTA, per il fallimento, e quindi non riusciva più ad aprire un conto, ad avere... ad aprire una società. Quindi, per poter lavorare, aveva chiesto a me e alla fidanzata se potevamo aiutarlo con questa società. Per poter lavorare. AVV. DIF. PISANELLO – Quindi lui aveva un conto corrente intestato negli anni 2012, 2013, 2014, intestato a se stesso? SIG.RA BOLOGNINO C. – No. AVV. DIF. PISANELLO – Aveva una carta di credito? SIG.RA BOLOGNINO C. – No. (...)

15.3. CAPO 143 ter

Intestazione fittizia della società IMMOBILIARE B.D:

Relativamente al presente capo di imputazione il Maresciallo Pico all'udienza del 23.3.2017, oltre a confermare la scarsa disponibilità reddituale del BOLOGNINO, ha riferito in merito ad alcuni passaggi di un terreno che avrebbe interessato le società riconducibili a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico cl. 90 e GIGLIO Giuseppe. Di seguito parte dell'udienza appena menzionata:

"MAR. C. PICO E. – La società è stata costituita con un capitale di 10.000 euro e il BOLOGNINO Domenico non aveva disponibilità economiche per avviare la società nel 2009. P. – Questo risulta dalla dichiarazione dei redditi. MAR. C. PICO E. – Dei redditi, esatto, che dovrebbe essere acquisita. P. M. Sì, l'abbiamo acquisita. MAR. C. PICO E. – Dopo un mese dalla costituzione ha acquistato, l'IMMOBILIARE B.D., un immobile al prezzo di 90.000 euro da un'altra società, la MOSCHETTA COSTRUZIONI in fallimento, che era sempre riconducibile alla famiglia BOLOGNINO. Quindi hanno cercato di recuperare i beni che facevano parte di questo fallimento e, attraverso poi altri passaggi, l'immobile è passato prima a IMMOBILIARE B.D., appunto del figlio di BOLOGNINO, e poi lo stesso bene è stato venduto alla GIGLIO Srl, quindi alle società facenti capo a GIGLIO. P. – Quindi è un bene originariamente di quale società? MAR. C. PICO E. – Della MOSCHETTA COSTRUZIONI P. – In fallimento. MAR. C. PICO E. – Sì, in fallimento. P. – In insolvenza. MAR. C. PICO E. – Sì, sì. P. – Prima della dichiarazione di fallimento. MAR. C. PICO E. – Sì, esatto. P. – Di chi era la MOSCHETTA? MAR. C. PICO E. – La MOSCHETTA era sempre dei BOLOGNINO. Ora specifico. P. – BOLOGNINO chi? MAR. C. PICO E. – Sempre Michele. P. – BOLOGNINO...? MAR. C. PICO E. – ...Michele '67, il quale dal 22 gennaio del 2007 è proprio socio della MOSCHETTA COSTRUZIONI. P. – Socio unico? MAR. C. PICO E. – No.

Il capitale era ripartito tra lui e Vitalone Giuseppe, un altro soggetto di origine calabrese. P. – Lui aveva la maggioranza? MAR. C. PICO E. – No. Lui aveva 100 euro. 9 e 9 aveva Vitalone. P. – 99 Vitalone e 1%...? MAR. C. PICO E. – Esatto. 99% Vitalone e 1% BOLOGNINO. P. – BOLOGNINO era l'Amministratore? MAR. C. PICO E. – Sì, Amministratore unico. P. – La società era in decozione, in fallimento. Poi è fallita? MAR. C. PICO E. – Poi sì, è andata in fallimento. P. – Nel...? MAR. C. PICO E. – Il 23 settembre del 2009 è stata dichiarata fallita. P. – Chi l'ha dichiarata fallita?
MAR. C. PICO E. – Il Tribunale... penso... dovrei rivedere negli atti, comunque penso il Tribunale di Reggio Emilia. P. – Procedimento per bancarotta non ce n'è MAR. C. PICO E. – No. Il Tribunale di Reggio Emilia. La sentenza è del 15 settembre 2009. Quindi recuperano quest'immobile, che era della MOSCHETTA COSTRUZIONI, alla IMMOBILIARE B.D., quindi ritorna nelle mani comunque di parenti, in particolare il figlio del BOLOGNINO Michele. E successivamente questo terreno viene rivenduto poi alla GIGLIO, alla GIGLIO Srl."

L'immobile veniva ceduto al prezzo di circa 90.000 euro e non è stato rinvenuto alcun estratto di conto corrente relativo alle due società, dunque non è stato possibile verificare l'effettivo pagamento del terreno:
"(...)
AVV. DIF. PISANELLO – Avete fatto accertamenti sui capitali investiti in queste tre società?
MAR. C. PICO E. – Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – Questi capitali a quanto ammontavano?
MAR. C. PICO E. – Nella IMMOBILIARE B.D. 10.000 euro come versamento di capitale e poi c'è l'acquisto del terreno a 90.000 euro.
AVV. DIF. PISANELLO – Avete accertato che vi è stato il pagamento di questo terreno?
MAR. C. PICO E. – Gli accertamenti bancari non sono stati eseguiti completamente in questa fase. Questo, l'avevo spiegato già nella precedente udienza sui VERTINELLI.
AVV. DIF. PISANELLO – Non l'ho capito io.
MAR. C. PICO E. – Non sono stati effettuati accertamenti bancari, perché è stato richiesto il nostro intervento a breve distanza, e quindi non c'è stato il tempo materialmente di eseguire gli accertamenti bancari. Noi eseguiamo l'accertamento sui rogiti notarili, è stato riportato un prezzo.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi lei non sa se è stato pagato o non è stato pagato questo terreno.
MAR. C. PICO E. – No. E' quello che risulta dal rogito notarile."[47]

Infine, detto terreno, secondo le dichiarazioni rese dal Maresciallo Pico sarebbe successivamente stato ceduto, in data 30.3.013, alla società Lago Blu Srl di GIGLIO Giuseppe (cfr. capo 111 bis):

" P. – Questo bene, sa che fine abbia fatto?
MAR. C. PICO E. – LAGO BLU. Mi pare che è stato sequestrato, se non ricordo male, alla LAGO BLU.

47

P. – Allo...?
MAR. C. PICO E. – Un'altra società di GIGLIO, la LAGO BLU.
P. – Ma la curatela ha fatto l'azione revocatoria?
MAR. C. PICO E. – Non credo. No, penso di no. La GIGLIO Srl ha venduto poi nel 2013 lo stesso immobile alla LAGO BLU Srl, che è sempre riconducibile a GIGLIO Giuseppe. Quindi, ritornando alla IMMOBILIARE B.D., dicevo prima che già il BOLOGNINO Domenico, figlio di Michele, non aveva le capacità economiche per versare il capitale della società, tanto che nel precedente anno aveva dichiarato un reddito pari a 6.318 euro, un reddito netto. Quindi sono quanto meno di origine ignota questi capitali. La società per giunta non ha mai regolato la propria posizione al registro delle imprese, non ha depositato mai alcun bilancio, non presenta più modelli Iva dal 2010, però è risultata poi proprietaria ancora di rapporti bancari. La principale attività di questa società è stata quella relativa a quest'affare di questo terreno, che poi è rientrato nel patrimonio della LAGO BLU.
P. – ...''nel patrimonio della''...?
MAR. C. PICO E. – Di questa LAGO BLU, l'altra società di GIGLIO. Credo che sia stata sequestrata.''

Il Maresciallo D'Agostino, all'udienza del 20.4.2017, ha riepilogato la vicenda relativa all'acquisto e alla vendita del terreno:
''MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – (...) Vediamo i vari passaggi di proprietà relativi a questo terreno. Il terreno viene acquistato inizialmente al prezzo di 70.000 euro il 3 settembre 2008 dalla MOSCHETTA COSTRUZIONI, società oggi in fallimento, che aveva un capitale di 10.000 euro, riconducibile per l'1% a BOLOGNINO Michele e il restante 99% a Vitalone Giuseppe (ne ho parlato anche prima). L'Amministratore era Schirone Graziano. L'atto di compravendita viene registrato presso l'ufficio di registro di Sarzana. Il precedente proprietario di questo terreno era la EDINVEST Srl. Il successivo passaggio di proprietà avviene il 3 settembre del 2009, come effettivamente dice GIGLIO. A seguito di un atto ingiuntivo del Giudice di pace di Ferrara, emesso il 28 gennaio del 2009, viene iscritta un'ipoteca giudiziaria per la somma complessiva di 4.000 euro (è questo probabilmente l'atto a cui si riferisce GIGLIO) a favore della ditta BBC di Bellagamba e Castagnoli e C. Sas nei confronti di MOSCHETTA. Quindi subisce quest'ingiunzione e quest'ipoteca. L'ipoteca sarà cancellata da questo terreno il successivo 26 marzo del 2010. Prima, però, il 14/7/2009, il terreno viene effettivamente venduto dalla MOSCHETTA COSTRUZIONI a IMMOBILIARE B.D. Srl, che sarebbe la società del figlio (come dice GIGLIO) di Michele, cioè BOLOGNINO Domenico. Il prezzo di vendita viene stabilito in 89.583 euro e l'atto viene registrato sempre presso l'ufficio del registro di Sarzana. Poi avviene un altro passaggio di proprietà, circa un mese e mezzo proprio, precisamente il primo settembre del 2009, quando pende ancora l'ipoteca. Il terreno viene acquistato dalla GIGLIO Srl, riferibile a GIGLIO Giuseppe, e il pagamento viene fatto in 110.000 euro. L'atto viene registrato presso l'ufficio di Sarzana (anche questo). Quindi, sostanzialmente, GIGLIO acquista questo terreno quando c'è ancora l'ipoteca giudiziaria. L'ipoteca viene successivamente cancellata. Infatti GIGLIO dice: Ho dovuto pagare io per togliere questo pignoramento. Rileviamo l'ultimo passaggio di proprietà, avvenuto il 28 marzo del 2013, al prezzo di 150.000 euro, a favore della LAGO

BLU Srl, che è un'altra società di GIGLIO Giuseppe. L'atto viene registrato presso l'ufficio del registro di Guastalla e il terreno è stato poi sottoposto, nell'ambito dell'operazione "AEMILIA", a sequestro."

15.3.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Come dichiarato da GIGLIO Giuseppe all'udienza del 1.12.2016, l'acquisto del terreno era stato da lui finanziato mediante l'emissione di un assegno dell'importo di 84.000 euro. Nel corso della stessa udienza GIGLIO Giuseppe ha altresì dichiarato altresì che ad effettuare il passaggio di proprietà del terreno dalla Immobiliare B.D. Srl alla GIGLIO Srl, davanti al Notaio, era presente BOLOGNINO Domenico cl. 90. Ha affermato inoltre che la Moschetta Costruzioni Srl aveva avuto dei problemi di pignoramento. Secondo gli accordi raggiunti con BOLOGNINO Michele relativamente al terreno menzionato, GIGLIO avrebbe dovuto finanziare l'acquisto del bene, mentre BOLOGNINO Michele avrebbe dovuto procedere alla progettazione e alla realizzazione degli immobili sullo stesso

15.3.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele

In merito alla Immobiliare B.D. Srl, BOLOGNINO Domenico, sottopostosi ad esame all'udienza del 6.6.2017 ha illustrato alcune vicende societarie relative alla Moschetta Costruzioni Srl e alla Immobiliare B.D Srl, come di seguito riportato:

"SIG. BOLOGNINO D. – Allora, la MOSCHETTA COSTRUZIONI era il periodo che io già al pomeriggio andavo con lui sui cantieri. Lui per un periodo è stato rinchiuso nuovamente, e lì mi sono trovato con qualche responsa. . non erano responsabilità; diciamo che mi sentivo che dovevo fare le sue veci oppure stare lì e cercare di guardare le cose che prima guardava lui, perché lui, se non sbaglio, è stato rinchiuso per un mese, un mese e mezzo.

AVV. DIF. PISANELLO – Nel senso che era stata revocata la semilibertà.

SIG. BOLOGNINO D. – E' stata revocata, esatto E ho cercato di fare le sue veci durante questo periodo.

AVV. DIF. PISANELLO – E nel periodo in cui invece poi gli è stata annullata la sospensione della semilibertà, quando è tornato in libertà, come avete gestito il lavoro?

SIG. BOLOGNINO D – Lì poi, sia per il periodo di crisi dell'edilizia, sia per tanti clienti che non ci hanno pagato, la MOSCHETTA COSTRUZIONI ha avuto problemi ed è fallita.

AVV. DIF. PISANELLO – E quindi come nasce l'IMMOBILIARE B.D.?

SIG. BOLOGNINO D. – L'immobiliare nasce sia perché in quel periodo in cui lui non c'era stato la cosa mi era... mi ero appassionato, mi ero dedicato a questo nuovo mestiere, e poi nasce quest'immobiliare per poter finire i lavori della MOSCHETTA e avevamo altri cantieri da fare di qualche buon cliente. E nasce quest'immobiliare mia per cercare di poter fare qualcosa per il futuro.

AVV. DIF. PISANELLO – Quest'immobiliare, l'ha costituita lei?

SIG. BOLOGNINO D. – Sì, l'ho costituita io, sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Ricorda quando suo padre verrà chiuso nuovamente, sempre nel 2009?

SIG. BOLOGNINO D. – Sì. Ed è stato il momento di rottura dell'Immobiliare. Più che rottura, dove mi sono arrivati tutti i protesti degli assegni e mi sono ritrovato poi protestato e rovinato a vita a livello bancario, non posso avere più niente intestato a me.
AVV. DIF. PISANELLO – Che lei sappia, la costituzione dell'IMMOBILIARE B.D. era stata comunicata agli assistenti sociali?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì, sì. Qualsiasi passaggio... Che io sappia, so che qualsiasi passaggio lui abbia fatto, sia dalla EDIL LOCRI alla MOSCHETTA e dalla MOSCHETTA all'IMMOBILIARE, so che ne parlava sempre con gli assistenti sociali.
AVV. DIF. PISANELLO – Quali lavori avete terminato con l'IMMOBILIARE B.D.?
SIG. BOLOGNINO D. – Abbiamo terminato i lavori di Marano, che era con la CM di Luca Croci; abbiamo fatto questi cantieri che le dicevo, che avevamo dei buoni lavori da iniziare con la Cantina Medici, sia qui sulla via Emilia a Gaida che l'acetaia a Sant'Ilario; e abbiamo fatto qualche lavoro a La Spezia.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei aveva comunque fatto un contratto di assunzione di suo padre?
SIG. BOLOGNINO D. – Certo, certo, giusto per essere più chiari possibili, per essere a posto nel modo migliore. Poi lui lavorava alla fine, perché, avendo le patenti dei camion, se c'era da andare coi camion, quelli grossi, aveva la patente C e poteva farlo tranquillamente.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, con l'IMMOBILIARE B.D. avevate degli affidamenti bancari?
SIG. BOLOGNINO D. – No, l'IMMOBILIARE B.D. no, siamo partiti da zero, perché la MOSCHETTA era fallita, tutte le banche non ci davano più fiducia e abbiamo lavorato con quello che riuscivamo a guadagnare.
AVV. DIF. PISANELLO – Quando ha mollato quest'attività ed è stata chiusa questa società?
SIG. BOLOGNINO D. – Ho lasciato questa società quando sono iniziate ad arrivare i primi protesti, quando vedevo che c'era crisi nel settore edilizio e, una volta protestato, li capii che non era quello che avrei voluto più fare nella mia vita...

All'udienza del 9.5.2017, BOLOGNINO Michele ha sostenuto di aver provveduto alla costituzione della Immobiliare B.D. Srl per aiutare il figlio Domenico che aveva abbandonato gli studi.
Inoltre, ha affermato di aver trasferito il succitato terreno prima alla Immobiliare B.D. Srl e, successivamente, a GIGLIO; quest'ultimo, secondo gli accordi, avrebbe pagato 34.000 per rinnovare i permessi per edificare il terreno in oggetto. Ha quindi spiegato che con la costituzione della società in oggetto avrebbe dato continuità ai lavori della Moschetta Costruzioni Srl.
Ha quindi dichiarato di aver aiutato parzialmente il figlio BOLOGNINO Domenico cl. 90 nella gestione della Immobiliare B.D. Srl.

15.4. 143 quater

Intestazione fittizia della società DODONUT S.r.l

In relazione al presente capo di imputazione il Maresciallo Pico, all'udienza del 23.3.2017 ha innanzitutto riferito che *la società DODONUT Srl, è un bar ristorante il cui capitale era ripartito fra BOLOGNINO Catianna, figlia di Michele, e l'altro socio Marzano Antonio.*

Come già evidenziato in relazione al capo 143bis, BOLOGNINO Catianna non disponeva della capacità reddituale necessaria per poter versare i conferimenti iniziali. Marzano Antonio, oltre a non disporre di adeguata capacità reddituale, aveva la residenza e il centro dei propri interessi a Salsomaggiore Terme, quindi in provincia di Parma, e si occupava, tra l'altro, di amministrazione di condomini, quindi non era interessato realmente alla gestione della società. La società, appena costituita, aveva acquistato un bar, "Il Bocconcino" al prezzo di 180.000 euro. Quindi, oltre ai 10.000 del conferimento iniziale, i due avrebbero dovuto versare anche questi 180.000 euro, 60.000 per l'avviamento e 120.000 per le attrezzature. Nel contratto era scritto che il prezzo dell'acquisto di questo bar sarebbe stato corrisposto con 90 rate mensili di 2.000 euro.

In altri termini, l'intestazione fittizia sarebbe provata dall'impossibilità dei soci di far fronte al versamento sia del capitale sociale alla data della costituzione, sia del corrispettivo di Euro 180.000 da versare per l'acquisto del ramo di azienda citato.

"P. – E quindi come l'avete provata, l'intestazione fittizia in questo caso?

MAR. C. PICO E. – Dal fatto che i soci non detenevano sufficienti capitali per versare i conferimenti, il capitale sociale in azienda o, per quanto riguarda l'altra società che ha acquisito il bar, DODONUT, i 180.000 euro per acquistare il bar Il Bocconcino.

P. – Chi è che risultava acquirente?

MAR. C. PICO E. – DODONUT, DODONUT Srl

P. – Che era di proprietà di chi, la DODONUT?

MAR. C. PICO E. – Un attimo che riprendo. BOLOGNINO Catianna, mi pare... BOLOGNINO Catianna e questo Marzano Antonio, che abita a Salsomaggiore Terme, quindi si occupa di tutt'altro.

(...)"

15.4.1. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna

Relativamente al finanziamento della Dodonut S.r.l da parte di BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Michele nell'udienza dell'11/05/2017 affermava che sua figlia avrebbe ricevuto dei contributi economici dalla nonna per sostenere le spese di costituzione della società in oggetto. Di seguito lo stralcio dell'udienza citata:

"(...)

AVV. DIF. PISANELLO – ...quater, con riferimento al bar Dodonut, non mi ricordo se qui il Pubblico Ministero aveva affrontato l'argomento, io le chiedo se la costituzione... Lei sa qualcosa della costituzione della società Dodonut?

SIG. BOLOGNINO M. – No. Io nel bar Dodonut non c'entro niente, che era di mia figlia insieme a mio figlio BOLOGNINO Domenico, era BOLOGNINO Catianna insieme a mio figlio BOLOGNINO Domenico. Io gli ho dato una mano quando l'hanno sistemato, quando l'hanno trattato, come padre. I miei figli vivono con me, non penso di aver fatto niente di male. Sono andato a parlare quando c'era da discutere il fatto dell'affitto con i miei figli, insieme ai miei figli. Il bar, hanno fatto tutti i miei figli, io gli ho dato solo una mano a sistemarlo, si sono fatti un finanziamento (che ne avevo parlato) a quelli del caffè di 15.000 euro. Poi mia mamma gli aveva dato una mano, perché mia figlia aveva lasciato la scuola quando mia mamma si era ammalata ed è stata a Bologna, coso, e poi mia mamma gli ha dato sempre una mano, che prendeva una bella... perché mia mamma era stata caposala

all'ospedale di Locri. Poi, quando si è ammalata, aveva una pensione e dava sempre una mano ai miei figli, specialmente a Catianna. E il mio ex suocero pure.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi, a questo proposito, sua madre, quindi la nonna di Catianna, diede dei soldi a Catianna nel periodo del 2012?
SIG. BOLOGNINO M. – Sì, perché mia figlia andava a scuola come assistente sociale. Quando mia mamma si è ammalata di un brutto male, che è morta nel 2013 a 62 anni, quando figlia gli stava dietro... perché mia figlia era tanto attaccata e io, essendo stato in carcere tanti anni, i miei figli li aveva cresciuti mia mamma. E avendo cresciuto i miei figli, mia mamma, quando sono venuti qua, lei prendeva una... perché, avendo fatto in ospedale a Locri come caposala, aveva l'accompagnamento, prendeva circa 3.000 euro al mese. E per Catianna lei usciva pazza, era contenta quando ha saputo che c'era questo bar che volevano prendere insieme al fratello e gli ha dato una mano. E anche il mio ex suocero, per dire la verità, che aveva venduto della terra, aveva otto ettari di terra e aveva dato un aiuto ai miei figli e a sua figlia, alla mia ex moglie.
(...)"

Ha poi affermato di non aver mai gestito la Dodonat Srl e che lo stesso era esclusivamente di proprietà dei figli: *"P. M. RONCHI – Senta, abbiamo detto un numero di attività che lei nel tempo ha gestito, abbiamo detto il Cenacolo, abbiamo detto il Café Reale, abbiamo detto i locali notturni, il Free, La Para, eccetera, abbiamo parlato del Dodonut e tutto quanto. SIG. BOLOGNINO M. – No, il Dodonut io non c'entro niente, il Dodonut è dei miei figli. P. M. RONCHI – E' dei suoi figli. SIG. BOLOGNINO M. – Ci sono i miei figli che... Va beh, poi risponderò all'Avvocato, signor Presidente."*

BOLOGNINO Catianna, all'udienza del 6.6.2017, ha sostenuto di aver costituito la società Dodonut Srl con suo fratello, come di seguito esposto condividendo con lui l'interesse per la ristorazione. Per aprirlo aveva dovuto fare un finanziamento di 15.000 euro, estinto con rate mensili, con la società che forniva loro il caffè. Con lei era socio anche Marzano Stefano mentre il fratello era formalmente un dipendente ma aveva un effettivo ruolo gestionale:
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, possiamo passare ad un altro argomento. Io le chiedo: lei ha costituito la società DODONUT?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – Mi può spiegare come l'ha costituita, per quale motivo, com'è nata quest'idea?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Io e mio fratello avevamo... Mio fratello, essendo cuoco, abbiamo la passione della ristorazione. Abbiamo visto questo locale a Parma, ci era piaciuto e ci è venuta... volevano averlo... vedere se riuscivamo io e lui a cavarcela a gestire un bar, a costruirci un'attività nostra
AVV. DIF. PISANELLO – Lei nel 2011 aveva lavorato, aveva guadagnato qualcosa?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Io ho sempre lavorato, sia nei ristoranti il fine settimana che... o con papà o comunque aiutavo la nonna. Sono sempre stata una ragazza che ha fatto scuola e lavoro.

AVV. DIF. PISANELLO – Lei, questa società, come l'ha costituita? Aveva dei denari da investire in questa società?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Ho saputo che per costituire la società non serviva tanto denaro, c'eravamo informati con mio fratello, e quindi con i risparmi ero riuscita a mettere da parte il 25% per riuscire ad aprire la società.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei aveva fatto anche un finanziamento?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Sì. Con quelli del caffè, con la fornitura del caffè, che ci aveva fatto un finanziamento con delle cambiali ogni mese, ci ha anticipato i soldi per fare i lavori all'interno del bar e aprire la gestione, quindi comprare il materiale che ci serviva.
AVV. DIF. PISANELLO – Che somma aveva finanziato, lo ricorda?
SIG.RA BOLOGNINO C. – 15.000, se non sbaglio. Non mi ricordo di preciso.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei aveva un socio in quest'attività?
SIG.RA BOLOGNINO C. Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – Chi era?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Antonio Marzano.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei come l'ha conosciuto?
SIG.RA BOLOGNINO C. L'ho conosciuto quando andavo a trovare papà al bar a Riccione, che lui abitava a Salsomaggiore, aveva le sue attività. Si parlava di bar, non bar. Allora gli avevo proposto l'idea, questa qua mia e di mio fratello, però sapevo che lui aveva i requisiti per aprire il bar, allora ho chiesto a lui se voleva entrare in società con noi.
AVV. DIF. PISANELLO – E lui che cosa le ha risposto?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Che gli andava bene, che provava a fare quest'investimento con noi e vedere come andava.
....
AVV. DIF. PISANELLO – Suo fratello era dipendente del Dodonut?
SIG.RA BOLOGNINO C. – Era dipendente, ma gestivamo... gestivo più lui che io con i fornitori, perché, essendo più grande di me, magari anche nel modo di parlare riusciva a relazionarsi meglio.

BOLOGNINO Domenico cl. 90 (fratello di BOLOGNINO Catianna e figlio di BOLOGNINO Michele) all'udienza del 6.6.2017, ha confermato di essere stato un dipendente della Dodonut Srl; di aver ricoperto la carica di responsabile della Dodonut Srl e di aver avuto un certa autonomia decisionale, come indicato nello stralcio di udienza che segue:
"(...)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei ha mai lavorato per la società DODONUT?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì. Ero il responsabile, mi occupavo dei fornitori, mi occupavo di organizzare le serate. Diciamo che mi occupavo di quello che non comportava il lavoro di mattina, perché se ne occupava mia sorella.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei ha avuto qualche ruolo con il finanziamento di 15.000 euro del Dodonut?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì. Mi è stato presentato quando ho lavorato in Calabria per tre mesi in un lido al mare, sono stato messo a conoscenza di questa torrefazione di caffè, e da lì ho

provato a chiedere, come fa qualsiasi bar, un finanziamento per darci una mano per l'avviamento, per fare delle migliorie nel locale.
AVV. DIF. PISANELLO E quindi le avete fatte, queste migliorie nel locale?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì, sì. Abbiamo sistemato il pavimento, abbiamo sistemato il bancone, abbiamo sistemato quello che era possibile, e in più li abbiamo usati per acquistare la merce all'inizio, per poter partire.
AVV. DIF. PISANELLO E la trattativa per questo finanziamento chi l'ha fatta?
SIG. BOLOGNINO D. – L'ho fatta totalmente io. Mia sorella poi, essendo la nuotare, ha solamente firmato le cambiali. Ho tutto gestito io la cosa.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei conosceva il socio di sua sorella?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì. Ci siamo conosciuti nel bar a Riccione, dove c'era nostro padre, con Stefano Marzano. Ne parlavamo durante una serata, che lui voleva investire in qualche attività, noi volevamo provare a fare qualcosa insieme, e da lì ci siamo messi d'accordo per poter fare... Abbiamo trovato questo bar a Parma, abbiamo saputo che c'era questo bar che volevano vendere e abbiamo provato a fare quest'attività.
AVV. DIF. PISANELLO – Ricorda se il Dodonut ha subito dei furti?
SIG. BOLOGNINO D. – Sì.

15.4.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di Caselli Massimo

All'udienza del 16.11.2016 il collaboratore GIGLIO Giuseppe ha sostenuto che BOLOGNINO Michele aveva acquistato e finanziato l'attività della Dodonut Srl come di seguito riportato:

"(...)
P. M. – Poi lei ha parlato, quando le abbiamo mostrato le foto, stamattina, di BOLOGNINO Catianna e BOLOGNINO Domenico classe '90, ha detto che i figli di BOLOGNINO gestivano un bar: ci vuole dire o il nome del bar o dov'era ubicato questo bar?
DICH. GIGLIO G. – Il bar era quasi di fronte agli uffici della CORE TECHNOLOGY, all'uscita del casello di Parma, una società che io avevo.
P. M. – Okay questo dato. Invece, il nome, non se lo ricorda, il nome del bar?
DICH. GIGLIO G. – Il nome, non me lo ricordo. C'era un salumiere vicino, attaccato, c'era una gelateria ed era di fronte a quest'ufficio che io avevo.
P. M. – L'acquisto di queste quote chi l'ha operato, il padre o i figli?
DICH. GIGLIO G. – I figli non conoscevano neanche il proprietario. L'ha fatto il papà.
P. M. – I soldi chi li ha messi?
DICH. GIGLIO G. – Michele BOLOGNINO.
P. M. – BOLOGNINO Michele.
DICH. GIGLIO G. – Per una parte, perché poi il resto.., una parte era mensile, quindi c'erano anche delle rate.
P. M. – Delle rate. E queste rate chi le pagava?
DICH. GIGLIO G. – Michele si lamentava del fatto che a volte non riuscivano a pagarle con le entrate del bar e doveva pagarle lui."

GIGLIO è tornato a parlare del bar Dodount all'udienza del 29.11.2016, specificando che frequentava il bar due o tre volte a settimana, quando andava a prendere il caffè perché lo stesso si trovava davanti ai suoi uffici della CORE TECHNOLOGY.
Questa frequentazione era relativa al periodo precedente alla gestione del bar da parte dei figli di BOLOGNINO Michele perché, quando essi iniziarono a gestire il bar, GIGLIO aveva già lasciato gli uffici della CORE TECHNOLOGY, nel maggio 2010.
Ha ulteriormente chiarito che quando frequentava il bar DODNUT non ne conosceva il proprietario delle mura ma conosceva il gestore, che era un amico di BOLOGNINO, tale Loris (identificato come il soggetto dei night club di cui non ha ricordato il cognome - *id est* Loris Tonelli -) che aveva un processo pendente per omicidio. Quando la gestione del bar passò ai figli di BOLOGNINO Michele, costui gli fece visitare il locale dicendogli che lo aveva preso per i suoi figli, ma senza specificare ulteriori dettagli sulle trattative.
In merito a tale attività, GIGLIO seppe da BOLOGNINO Michele che il bar andava abbastanza bene, che vi organizzavano serate con musica dal vivo, che i due figli riuscivano a mantenersi con i proventi di tale gestione e che era proprio questo il motivo per cui BOLOGNINO Michele aveva deciso di affidarla a loro. GIGLIO non ha saputo dire se i figli di BOLOGNINO davano al padre i proventi della gestione, ma solo che dovevano pagare un canone mensile per la gestione del locale e che il padre Michele doveva intervenire per aiutarli quando non riuscivano a farvi fronte.
La gestione del bar Dodonut da parte dei figli di BOLOGNINO durò circa 9mesi/un anno.

"AVV. DIF. PISANELLO – Quindi i colloqui con i familiari erano ammessi nell'arco dei centottanta giorni, d'accordo. Partiamo dal bar Dodonut, che lei conosceva, perché diceva che era posizionato vicino all'ufficio della CORE TECHNOLOGY, e lei conosceva anche prima che arrivassero i figli del BOLOGNINO a gestirlo: è vera questa circostanza? Lei lo frequentava anche da prima?
DICH. GIGLIO G. – Io non è che lo frequentavo; quando andavo in ufficio, era l'unico bar vicino agli uffici della CORE TECHNOLOGY.
AVV. DIF. PISANELLO – Quando poi lei... Quindi lei andava al bar Dodonut normalmente? Lo frequentava quando doveva andare al bar?
DICH. GIGLIO G. – Capitava due o tre volte alla settimana che andavo a prendere il caffè. Poi, veramente, ho messo la macchinetta e neanche al bar andavo più.
AVV. DIF. PISANELLO – Va bene. Quando lei andava al bar durante la gestione dei figli del BOLOGNINO, chi ci trovava al bar?
DICH. GIGLIO G. – Quando poi l'hanno preso in gestione i BOLOGNINO, io avevo già lasciato gli uffici. Quindi loro sono subentrati dopo che io ho lasciato gli uffici della CORE TECHNOLOGY. Quindi loro l'hanno assorbito dopo il maggio del 2010.
AVV. DIF. PISANELLO – Ho capito. Senta, lei conosceva la proprietà del bar? Il proprietario, la proprietaria.
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
AVV. DIF. PISANELLO – Non ho sentito la risposta.
DICH. GIGLIO G. – No, non lo conoscevo.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei non lo conosceva, ho capito.
DICH. GIGLIO G. – Scusi, sta parlando dei muri o della gestione che c'era prima?

AVV. DIF. PISANELLO – No, no, proprio la proprietà.
DICH. GIGLIO G. – Dei muri no.
AVV. DIF. PISANELLO – Dei muri, esatto.
DICH. GIGLIO G. – Dei muri no. Quello della gestione sì, perché ce l'aveva una persona che, fra l'altro, era un amico di Loris. Loris, quello che... il cognome mi sfugge in questo momento, comunque che aveva i night club. E, tra l'altro, questo aveva un processo, non ricordo se per omicidio o per che cosa, ma era a piede libero.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei sa chi fece la trattativa per l'acquisizione della gestione del bar Dodonut?
DICH. GIGLIO G. – Quello che so è quando Michele BOLOGNINO mi ha portato al bar per la prima volta. Gli ho detto che lo conoscevo già, il bar, in quanto io avevo gli uffici qua di fronte, e mi ha detto: Questo bar, gliel'ho preso ai miei figli. Basta. La trattativa, chi l'ha fatta, non lo so.
AVV. DIF. PISANELLO – Bene. Senta, quindi lei non sa se i figli di BOLOGNINO hanno fatto la trattativa per la gestione del bar.
DICH. GIGLIO G. – No.
AVV. DIF. PISANELLO – Quest'attività era redditizia? Era un'attività che andava? E' andata per un certo periodo? Non è andata? Lei conosceva qu sti particolari?
DICH. GIGLIO G. – No. Mi aggiornava BOLOGNINO, in quanto, l'attività, dice che andava bene e i figli, per giunta, facevano delle serate, musica dal vivo, una cosa del genere, e quindi stavano lavorando. I figli di BOLOGNINO, sia Domenico che Catianna.
AVV. DIF. PISANELLO – Loro vivevano di quest'attività? Si mantenevano quest'attività, nel momento in cui andava bene il locale?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO Michele mi disse che gliel'aveva preso proprio per dare la possibilità ai figli di potersi mantenere autonomamente.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei sa se i figli hanno mai dato dei denari al padre da quest'attività?
DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).
AVV. DIF. PISANELLO – Se ha risposto, non abbiamo sentito la risposta.
PRESIDENTE
P. – Ha risposto?
DICH. GIGLIO G. – No, non lo so.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Lei sa se c'era da pagare un canone?
DICH. GIGLIO G. – C'erano da pagare sia... Sì, so che c'era da pagare un canone mensile.
AVV. DIF. PISANELLO – Sa se riuscivano a pagarlo, i figli di BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Non lo so. Francamente, non ne abbiamo mai parlato col BOLOGNINO se erano arretrati con i canoni.
AVV. DIF. PISANELLO – Io le contesto che lei, nell'interrogatorio del 16 novembre del 2016, alla pagina 118, disse: "Michele si lamentava del fatto che a volte non riuscivano a pagarle con le entrate del bar".
DICH. GIGLIO G. – Questo è stato prima di chiuderlo.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi dopo cos'è successo? Quindi c'è stato un periodo in cui andava bene: e dopo?

DICH. GIGLIO G. Dopo il figlio si era trovato una ragazza, per quello che ho capito da Michele, come se avesse un po' abbandonato l'attività, e le cose stavano andando male, non riuscivano più a pagare l'affitto. Questo è stato prima della chiusura, perché il figlio poi ha chiuso completamente.
AVV. DIF. PISANELLO – Ma quant'è durata quest'attività?
DICH. GIGLIO G. – Circa un annetto, otto mesi, nove mesi, un annetto. Adesso non ricordo.

Ulteriore elemento di valutazione utile ai fini del presente capo di imputazione è quanto dichiarato da Caselli Massimo all'udienza del 12.10.2016.
Egli, in qualità di fornitore della Dodonut Srl, ha sostenuto di aver intrattenuto rapporti di lavoro esclusivamente con BOLOGNINO Domenico cl. 90 come di seguito si riporta:

"AVV. DIF. PISANELLO Buongiorno.
DICH. CASELLI M. – Buongiorno.
AVV. DIF. PISANELLO – Io sono difensore di BOLOGNINO Domenico e Catianna. Le chiedevo: lei ha rifornito il Dodonut?
DICH. CASELLI M. Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – Più o meno in che periodo?
DICH. CASELLI M. – Secondo me, 2012, 2011, non lo so.
AVV. DIF. PISANELLO – E chi c'era nel bar quando lei andava?
DICH. CASELLI M. – Io parlavo sempre con Domenico.
AVV. DIF. PISANELLO – E chi faceva gli ordini?
DICH. CASELLI M. – Domenico.
AVV. DIF. PISANELLO – E chi pagava?
DICH. CASELLI M. – Domenico.

15.5. 143quinquies

Intestazione fittizia società denominata "Achilli & Schianchi di Achilli Simona & C. S.N.C."

Il Maresciallo Aiut. D'Agostino Emidio, all'udienza del 19.1.2017 ha riferito relativamente alle ripetute cessioni di quote partecipative che vedevano coinvolta la società denominata "Achilli & Schianchi di Achilli Simona & C. S.N.C." ed effettuate in un breve arco di tempo a favore di soggetti considerati dalla polizia giudiziaria come meri intestatari fittizi di quote societarie presumibilmente riconducibili a BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 69. Di seguito lo stralcio dell'udienza citata:
"PRESIDENTE
P. – A chi si riferisce qui?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – A Pecoraro Giorgio, un soggetto, un palermitano con precedenti di Polizia e pregiudizi per associazione, furto aggravato, detenzione e porto abusivo di arma, rifiuto di indicazione della propria identità, inosservanza dei provvedimenti, ricettazione, truffa aggravata continuata, danneggiamento, molestie e disturbi di persone, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione degli obblighi... e continua. E' chiaro, questi sono dati che emergono dalla banca dati; bisogna vedere gli esiti dei vari procedimenti. Continuando sempre su BOLOGNINO le andiamo a

vedere i capi d'imputazione 89 decies e 143 quinquies, inerenti l'immobile e il bar di via Vittorio Veneto a Montecchio Emilia), questo rapporto con BOLOGNINO si era reiterato nel 2007 in relazione proprio alla gestione del bar di via Vittorio Veneto a Montecchio Emilia. A proposito di questo capo d'imputazione, il 143 quinquies, la Procura di Bologna, sulla base sempre di quanto BOLOGNINO dichiara nel corso di quell' interrogatorio, ci delega a fare degli accertamenti. Per capire sinteticamente quello che abbiamo fatto, vi dico solo che BOLOGNINO aveva riferito che dopo il 2006, quando il fratello Francesco esce dal carcere, avevano preso in gestione questo bar insieme a Barnat Ewa Boguslawa, che poi sposa BOLOGNINO Francesco. All'inizio il bar era gestito anche da un'altra ragazza e poi vi era stata, sostanzialmente, la proposta di VERTINELLI Palmo di rilevare lui il bar e a BOLOGNINO dare la gestione del Mille Fiori. Quindi, sulla base di queste righe, noi facciamo degli accertamenti per verificare se è vero quello che ci ha detto. Eseguiamo questi accertamenti e, a conferma di quanto ci dice BOLOGNINO, scopriamo innanzitutto la localizzazione di questo bar: questo bar viene individuato effettivamente a Montecchio Emilia, in via Vittorio Veneto, numero 13/A, nei pressi dell'agenzia immobiliare Tecnocasa. Sono vicini questi due uffici. Poi BOLOGNINO Francesco e la moglie Barnat Ewa Boguslawa sono risultati titolari di imprese e di quote societarie, e le siamo andati a vedere per cercare quello che ci interessava. In particolare, BOLOGNINO Francesco aveva anche un'impresa individuale omonima che aveva iniziato nel 2007, ma aveva attività in generale di lavori di costruzioni edili. Però, insieme a Barnat Ewa Boguslawa, era stato socio in una società che alla fine di tutto viene denominata ACHILLI SIMONA & C. S.n.c. di Achilli Simona, che sarebbe la denominazione attuale, con sede a Montecchio Emilia, in via Vittorio Veneto. Però in realtà quest'impresa all'inizio, essendo una S.n.c., nei vari passaggi di proprietà, aveva assunto varie denominazioni. Adesso le andiamo a vedere. Questa società svolgeva l'attività di bar dal 14 giugno del 2007, praticamente era il bar di nostro interesse. Questa società ha avuto varie vicissitudini legate anche al BOLOGNINO. In effetti vediamo che l'impresa era stata costituita all'inizio, il 21 giugno 2006, da Barnat Ewa Boguslawa e da Tutuc Cristina, che è un'altra ragazza rumena. In effetti BOLOGNINO aveva detto che all'inizio all'interno di questo bar c'erano due ragazze straniere. La società in effetti si chiamava all'inizio EWA E CRISTINA di Ewa Barnat & C. S.n.c. Tra parentesi, Tutuc Cristina per un certo periodo, tra il 2010 e il 2011, sarà anche socia accomandante nell'impresa BAR TANGENZIALE NORD EST Sas di Giuseppe VERTINELLI classe '86, dove c'è un altro capo d'imputazione. In questa S.n.c., quella del bar, anche BOLOGNINO Francesco aveva rivestito la carica di socio Amministratore con una quota di 2.500 euro dal 19 febbraio 2007, quando aveva acquistato le quote da Tutuc. Tutuc esce, entra BOLOGNINO Francesco. Quindi facciamo risalire a questo il periodo di cui ci parla BOLOGNINO. E la società era stata rinominata in FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c. Con atto poi del 29 maggio 2007, Barnat aveva poi riacquistato interamente le quote e vi erano state altre cessioni. Sostanzialmente, BOLOGNINO Francesco era sostituito dal padre Domenico, classe '46, quindi il padre di Michele e Francesco, che il 17/10/2007 acquista una percentuale di 500 euro del valore nominale delle quote pari al 10% di questa società. La società, però, non cambia nome, non diventa tipo "DOMENICO E EWA", ma rimane FRANCO E EWA di Barnat Ewa Boguslawa & C., cambia solamente la dizione finale. Il 17/1/2008 sia la Barnat che BOLOGNINO Domenico

classe '46 escono dall'assetto sociale, venendo sostituiti da Schianchi Roberta, che diventa socia Amministratore con una quota di 2.000 euro, che peraltro patteggia la sua pena davanti al GUP di Bologna, e Achilli Simona, anch'essa socia Amministratore con una quota di 3.000 euro. La società viene rinominata in ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona & C. S.n.c. Il 20/10/2008, circa dieci mesi dopo, entra in società BOLOGNINO Domenico classe '90, il figlio di Michele, con una quota di 2.000 euro acquisiata dalla signora Schianchi. La società viene rinominata ACHILLI SIMONA & C. S.n.c. di Achilli Simona. BOLOGNINO Domenico classe '90 sarà poi nominato liquidatore con atto del 26/1/2010 e la società è stata poi cancellata il 27 gennaio 2011. Sempre in merito a questo bar, per trovare riscontro sempre alle dichiarazioni di BOLOGNINO, verifichiamo che BOLOGNINO Francesco, che peraltro in banca dati dell'amministrazione penitenziaria risulta essere stato effettivamente scarcerato nel periodo di interesse, in effetti esce dalla casa circondariale di Voghera il 6/11/2006, era stato arrestato nel 2001 e il 9 maggio 2008 viene nuovamente tratto in arresto, e questo sulla base di quello che dice BOLOGNINO: Quando mio fratello esce, prendiamo il bar. Dicevo, proprio dall'analisi dei redditi percepiti sia da BOLOGNINO Francesco che da Barnat Ewa Bogusiawa troviamo che tra il 2006 e il 2007 percepiscono alcune somme di denaro, proprio redditi percepiti (non è proprio un modello unico di 730, sono i redditi che percepiscono) e li percepiscono da Spallanzani Giuseppe, che è una ditta di commercio all'ingrosso di caffè. Quindi riteniamo che siano delle somme che hanno percepito da Spallanzani, come di solito succede, cioè i fornitori di caffè pagano anche il bar, sovvenzionano, e poi dopo il bar è costretto a prendere il caffè. Quindi probabilmente è riferito proprio a queste somme, perché sono piccole somme. Infatti BOLOGNINO Francesco nel 2006 prende 674 euro lordi, nel 2007 2.903; la Barnat nel 2006 2.646 euro e nel 2007 si parla di circa 3.000 euro e rotti, sempre lordi. Ora, Spallanzani Giuseppe (abbiamo potuto verificare presso la banca dati della Camera di Commercio), con atto del 28 marzo 2007, aveva ceduto in affitto proprio alla società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c., poi rinominato con l'altro nome, il ramo d'azienda inerente proprio il bar sito a Montecchio Emilia, in via Vittorio Veneto, numero 13. Sostanzialmente, Spallanzani era proprietario solo della licenza del bar, perché i muri, la proprietà dei muri a un certo punto passa nelle mani di VERTINELLI Giuseppe, il figlio di Palmo. Noi andremo a sentire Spallanzani, quello che ha da dire, ma soprattutto, in relazione a quello che ci dice, proprio per trovare conforto alle sue dichiarazioni, gli chiediamo soprattutto la documentazione per verificare l'attendibilità di quello che ci aveva detto. Lui, sostanzialmente, ci consegna: la copia del contratto di affitto di ramo d'azienda commerciale, datato 28 marzo 2007, relativo al bar, stipulato tra Spallanzani e FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. S.n.c. nella persona di Barnat Ewa Bogusiawa e BOLOGNINO Francesco. Il canone era di 1.800 euro più Iva; poi la copia della comunicazione sottoscritta da Spallanzani il 9/9/2009, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale riferito proprio al contratto d'affitto stipulato con questa società, la FRANCO E EWA, che nel corso della gestione aveva mutato nome in ACHILLI SIMONA & C. S.n.c ; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallanzani Giuseppe alla società ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona, con decorrenza dal 29 marzo 2009, in cui gli comunicava la disdetta del contratto d'affitto in relazione anche a dei mancati pagamenti del canone d'affitto; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallanzani Giuseppe al Comune di Montecchio Emilia...

P. – Giuseppe.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – (Giuseppe, scusi) ...al Comune di Montecchio Emilia, datato 7/7/209, con la quale era comunicata la disdetta del contratto di affitto del bar nei confronti della società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco; poi copia della comunicazione datata (e questo è importante) il 22 aprile 2010.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Maresciallo, scusi un secondo. Lei ha citato la data del 28 marzo del 2007 come data in cui Spallanzani affitta alla FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco. Rispetto ai periodi di detenzione di BOLOGNINO Francesco, mi può indicare...?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – BOLOGNINO Francesco esce dalla casa circondariale di Voghera il 6/11/2006 ed il 9 maggio 2008 viene nuovamente tratto in arresto, venendo scarcerato definitivamente l'8 febbraio 2011. Almeno questo ci risulta, a noi.
P. M. – D'accordo. D'accordo. Quindi questo data 28/3/2007 si inserisce in un momento in cui...
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – ...si inserisce in questo momento in cui lui è libero.
P. M. – Lui è libero, okay."

15.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e del teste Spallanzani

Anche il collaboratore di Giustizia GIGLIO ha riferito di conferma una gestione successiva tra i VERTINELLI e i BOLOGNINO così come descritta da Spallanzani. Ed invero, questo bar di Montecchio ha cambiato molti gestori: inizialmente era gestito da VERTINELLI Palmo, poi da BOLOGNINO Michele, successivamente da alcune ragazze di Pagliarelle per poi chiudere GIGLIO ha poi ricordato di essersi recato un paio di volte a questo bar di Montecchio insieme a BOLOGNINO Michele e di aver trovato dietro al bancone una volta una tale Simona amica di BOLOGNINO Michele, e un'altra volta, nel 2007, periodo in cui il bar era dei VERTINELLI, Ewa Barnat e una tale Cristina. In merito a Francesco BOLOGNINO, GIGLIO ha affermato di non ricordare se costui fosse socio anche di questo bar, non associando la sua figura a questo locale.

Il teste SPALLANZANI Giuseppe, all'udienza del 19.1.2017 proprietario dei muri del bar ha, nella sostanza, affermato – pur grazie alla lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali, lettegli in ausilio alla memoria in quanto affetto da un problema di salute - di avere affidato la gestione del locale a svariati soggetti, tra cui una serie di ragazze, ai VERTINELLI e a BOLOGNINO Francesco che aveva preso in gestione il locale insieme alla compagna, una donna straniera. Non ha saputo dire di preciso quanto fatturasse l'attività a BOLOGNINO, ma certamente non si trattava di attività redditizia.
Il fratello di Francesco, ha ricordato il teste, lo aveva aiutato per i lavori di ristrutturazione.
La vicenda si intreccia, come già visto analizzando il capo 89 undecies, con la figura dei VERTINELLI
P. – Lei ci conferma che non è in grado di ricordare niente?
DICH. SPALLANZANI G. – Esatto, esatto. Confermo.
P. – Lo dica al microfono, se no l'Avvocato non lo sente.
DICH. SPALLANZANI G. – Confermo.

P. – Cioè che lei non ricorda nulla?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì. Diciamo...

P. – Ricorda qualcosina, ma non i dettagli.

DICH. SPALLANZANI G. – Soltanto quello che legge la dottoressa, quello lì è la veri... posso dire che è la verità. Però non voglio aggiungere altre cose che non posso confermare per il momento...

P. – Quindi lei non è in grado di rispondere a delle domande dettagliate su fatti dettagliati?

DICH. SPALLANZANI G. – No, dettagliati..

P. – Su di aver reso delle dichiarazioni e vorrebbe riportarsi a quelle dichiarazioni.

DICH. SPALLANZANI G. – Esatto.

P. – Non è in grado di rendere altre dichiarazioni oggi?

DICH. SPALLANZANI G. – Esatto. Esatto.

PRESIDENTE

<<Prego>>.

Riprende l'esame del testimone

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – "Successivamente, non ricordo se nel 2006 o nel 2007, la proprietà è passata al figlio di VERTINELLI Palmo. Ricordo che quest'ultimo – inteso VERTINELLI Palmo – mi contattò telefonicamente, comunicandomi che suo figlio aveva rilevato la proprietà dei muri del locale, invitandomi a raggiungerlo presso i suoi capannoni, dove svolgeva l'attività lavorativa nel campo dell'edilizia, poiché doveva farmi una proposta".

PRESIDENTE

P. – E' così? Se la ricorda, questa vicenda, questo fatto?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì. Penso di sì. Penso di sì Penso di sì.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – "Mi presentavo all'incontro nella zona industriale di Moniecchio e lo stesso mi proponeva di far subentrare nella gestione del bar due ragazze italiane, di cui non sono in grado di fornire le generalità. Accettavo la sua proposta, tant'è che nei giorni successivi ci recavamo da un notaio per redigere un contratto d'affitto relativo alla gestione del mio esercizio commerciale". Va bene?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì.

P. M. – Capisce quello che sto leggendo? Appartiene al suo ricordo, questo?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì. Sì.

P. M. – "Preciso che, pur essendo titolare del bar, non ho mai gestito personalmente l'esercizio, poiché l'ho sempre affittato ad altre persone, anche in data antecedente la gestione, l'acquisto dei muri da parte di VERTINELLI. Le due ragazze hanno gestito il locale per circa un anno. Successivamente rilevava l'attività un'altra ragazza, presumo sempre per conto di VERTINELLI Palmo, di cui non ricordo il nome – della ragazza –, che portava avanti l'attività per ancora qualche mese. Alla stessa seguivano altre gestioni da parte di ulteriori ragazze, tra cui Fanari Natasha".

DICH. SPALLANZANI G. – Sì, mi ricordo.

P. M. – "Con ognuna di loro redigevo apposito contratto di affitto di gestione attività commerciale. Per vari motivi legati alla cattiva gestione del bar, nonché a mancati pagamenti

delle affittanze d'azienda, nel 2009 decidevo di chiudere completamente l'attività. Dopo circa un anno dalla chiusura del bar, mi telefonò VERTINELLI Palmo, comunicandomi che suo figlio aveva venduto i muri del bar, con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare di Montecchio Emilia. Successivamente con il mio legale contattavo la citata agenzia immobiliare per avere chiarimenti circa la vendita dei muri, constatando che l'agenzia stava effettuando la vendita non solo dei muri, ma anche di tutti gli arredi, che di fatto erano di mia proprietà".

PRESIDENTE

P. – D'accordo?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – "Il mio legale scriveva alcune lettere al VERTINELLI per avere chiarimenti, ma dopo qualche tempo decidevo di rinunciare al recupero del valore degli arredi, in quanto avevo capito che VERTINELLI era convinto che gli arredi fossero di sua proprietà".

DICH. SPALLANZANI G. – Io ho ceduto tutto.

PRESIDENTE

P. – "Io"...?

DICH. SPALLANZANI G. – ...ho ceduto tutto, fermato, basta, chiuso. Ho rimesso tutto.

P. – Gli ha lasciato tutto.

DICH. SPALLANZANI G. – Tutto.

P. – Anche se la roba era sua, però.

DICH. SPALLANZANI G. – Tutto, tutto. Ho rinunciato a tutto.

P. – Ha rinunciato a quello che riteneva che fosse suo.

DICH. SPALLANZANI G. – Esatto. La licenza, gli arredi, perché una parte li hanno portati via, una parte... comunque è sparito tutto. Io ho rinunciato per non avere più problemi ...(incomprensibile)... Io non ne voglio più sapere, chiuso. Io questo qua lo posso confermare.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – "Da quel momento in poi non ho mai più avuto alcun tipo di rapporto con la famiglia VERTINELLI", e ce l'ha confermato. La domanda: "È in grado di fornire la documentazione relativa agli affitti d'azienda che ho citato?", le abbiamo chiesto. La risposta: "Sì posso effettuare una ricerca tra la documentazione in mio possesso e mi riservo di consegnargliela", cosa che poi è avvenuta, abbiamo un altro piccolo verbale. Domanda: "Oltre la gestione del bar di Montecchio Emilia, ha avuto altri rapporti con la famiglia VERTINELLI?". Risposta: "No, ad eccezione del bar non ho avuto rapporti di alcun tipo".

DICH. SPALLANZANI G. – Esatto.

P. M. – Domanda: "Ha mai incontrato il figlio di VERTINELLI Palmo, che di fatto prese in affitto la gestione del bar?". Risposta: "Sì, l'ho incontrato all'interno del bar in due occasioni, ma, se dovessi incontrarlo, non sarei in grado di riconoscerlo. Ricordo che aveva circa 20-25 anni". Conferma queste dichiarazioni?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì.

P. M. – Domanda: "Conosce BOLOGNINO Francesco?". Risposta: "Sì, conosco un ragazzo di nome BOLOGNINO di circa 27-30 anni, che mi è stato presentato da VERTINELLI Palmo, al quale ho affittato la gestione del bar di Montecchio Emilia. Lo stesso rilevava la gestione insieme alla sua ragazza straniera": ricorda? Conferma?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì.

P. M. – "Non ricordo se affittai la gestione del mio esercizio commerciale in data antecedente l'acquisto dei muri da parte di VERTINELLI oppure in data successiva", non se lo ricordava. "Il BOLOGNINO ha gestito il bar per circa un anno. Successivamente cedevano la gestione poiché, a mio avviso, non erano in grado di amministrare l'esercizio. Anche in merito all'affitto della gestione in favore di BOLOGNINO, mi riservo di produrvi la relativa documentazione in mio possesso". Domanda: "Conosce BOLOGNINO Michele?". Risposta: "Quando BOLOGNINO rilevò la gestione del bar, inteso BOLOGNINO Francesco, effettuò alcuni lavori di ristrutturazione all'interno dell'esercizio, che fece insieme ad un suo parente, credo suo fratello, di cui non ricordo il nome, di corporatura robusta, di statura oltre metri 1,80, carnagione scura e capelli scuri, con un forte accento meridionale. Quest'ultimo, l'ho visto solo nel periodo in cui era in corso la ristrutturazione, dopodiché non l'ho più rivisto". Si ricorda? Conferma questo?

DICH. SPALLANZANI G. – (Fa cenno di sì con il capo).

P. M. – Domanda: "Ha altro da aggiungere oltre a quanto dichiarato?". Risposta: "Non ho altro da aggiungere e mi riservo di consegnarvi la documentazione". Tutto questo, lei lo diceva il 13 giugno del 2015. Qualche giorno dopo, il 28 giugno del 2015, lei si è presentato ancora ai Carabinieri di Modena e ha consegnato della documentazione...

DICH. SPALLANZANI G. – Esatto.

P. M. – ...che ha rinvenuto, ricercato e prodotto.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Poi la documentazione, Presidente, non la sto a leggere tutta, la produrremo. Comunque, sostanzialmente, è tutta la traccia documentale di quella che è stata la sua vicenda del bar, quindi il contratto di affitto, la rescissione con Fanari Natasha, poi l'affitto alla società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C., la risoluzione di questo contratto e poi la lettera del suo Avvocato, che chiedeva indietro gli arredi degli immobili ai VERTINELLI, quelli a cui ha rinunciato. Poi faremo la produzione di tutto. Questo è quello che il...>>.

PRESIDENTE

P. – Lei si ricorda, ora che le è stato letto, quello che aveva detto, queste circostanze?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì, sì. Io, quello che ho detto allora, l'ho confermato. Ho detto: a questo punto qua lascio perdere tutto e non ne parliamo più e basta. Quello che ho perso, ho perso. Ho ritenuto opportuno non parlarne più. Poi più nessuno mi ha telefonato, più nessuno mi ha detto niente, né VERTINELLI, né BOLOGNINO, non mi ha chiamato più nessuno. Io ho chiuso l'azienda in quel modo lì.

P. – "Ho chiuso"...?

DICH. SPALLANZANI G. – Ho chiuso perdendo tutto, perché ho perso...

P. – Quanto ha perso?

DICH. SPALLANZANI G. – Il locale, l'ho pagato sui ventotto, trenta o quarantamila euro, e dopo, sai ...(incomprensibile)... dell'azienda, licenza, tassature, tutte quelle cose lì.

PRESIDENTE

<<Va bene. Altre domande?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Io, qualche piccola altra domandina, ce l'ho, però non voglio neanche...>>.

PRESIDENTE

<<La faccio, vediamo se...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<La faccio>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Prima che arrivasse BOLOGNINO, quando c'erano dentro le altre ragazze, lei pagava l'affitto a VERTINELLI per i muri e qualcuno le pagava l'affitto per la gestione? Come funzionava?

DICH. SPALLANZANI G. – L'azienda... Infatti funzionava sempre così.

P. M. – Chi la pagava per l'affitto dell'azienda del bar?

DICH. SPALLANZANI G. – Chi gestiva il locale. I gestori, I gestori erano con chi avevo il contratto di affittanza di azienda, eh.

P. M. – Okay. Lei invece pagava i canoni ai VERTINELLI?

DICH. SPALLANZANI G. – Dopo pagavo i canoni a VERTINELLI, non mi ricordo se era quattrocento... adesso non mi ricordo bene gli importi. Comunque, sa, sono passati degli anni.

P. M. – D'accordo.

DICH. SPALLANZANI G. – Però io ho sempre fatto ...(incomprensibile).

PRESIDENTE

P. – Ma l'affitto, lei da chi lo riceveva? Il canone d'affitto...

DICH. SPALLANZANI G. – Chi si ricorda.

P. – ... da chi lo riceveva?

DICH. SPALLANZANI G. – Se era... Quello non mi ricordo.

P. – Dalle ragazze o da altre persone?

DICH. SPALLANZANI G. – Quello non mi ricordo.

P. – Non si ricorda?

DICH. SPALLANZANI G. – Non voglio mica dire una cavolata, perché delle volte...

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Un'altra domanda: quando il suo Avvocato scrive ai VERTINELLI per questi arredi che lei stava perdendo, scrive alla spettabile IMPRESA VERTINELLI COSTRUZIONI GENERALI, non scrive al figlio di VERTINELLI, al ragazzo di 20-25 anni. Lei con chi ha avuto a che fare in tutta questa vicenda?

DICH. SPALLANZANI G. – Soprattutto con il padre, perché l'ho saputo dopo che... Il padre mi ha detto: Guarda che i muri li ho intestati... perché io ci ho parlato, li ha intestati al figlio. Praticamente, l'ho saputo in quel momento lì. VERTINELLI è stato anche abbastanza corretto, perché gli ho detto: Scusatemi, avete venduto i muri, l'azienda...

<<Va bene, non ho altre domande>>.

Il Pubblico Ministero non ha ulteriori domande da porre al signor Spallanzani.

Il Presidente dà la parola all'Avvocato Pisanello.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Buongiorno. Quando lei parla di BOLOGNINO, parla sempre di BOLOGNINO Francesco ed Eva Barnat? Eva Barnat e BOLOGNINO Francesco le pagavano l'affitto?

DICH. SPALLANZANI G. – Sì. Io avevo a che fare con chi aveva il contratto d'azienda.

AVV. DIF. PISANELLO – Sì, che avevano stipulato con lei il contratto d'azienda. Senta, lei sa dire quanto fatturava questo bar al giorno?
DICH. SPALLANZANI G. – Poco.
AVV. DIF. PISANELLO – "Poco" cosa vuol dire? Lo dica del microfono, per cortesia.
DICH. SPALLANZANI G. – Poco, poco, perchè infatti...
AVV. DIF. PISANELLO – Cioè? Parliamo di cinquanta...?
DICH. SPALLANZANI G. – Infatti il bar è andato avanti poco, perchè vendeva poco e niente.
AVV. DIF. PISANELLO – Cioè? Trenta euro al giorno?
DICH. SPALLANZANI G. – Di quello che... per le informazioni che ho avuto anche da quelli che gestivano i locali, si lavora poco. ...(incomprensibile)... Dopo poi io, avendo mollato tutto quanto, capra e cavoli, non mi sono più interessato di niente, perché... perso per perso.
AVV. DIF. PISANELLO – Le chiedevo se ci può dare un ordine di grandezza di questo "poco"; "poco" cos'era? Fatturava trenta euro al giorno? Cinquanta euro al giorno?
DICH. SPALLANZANI G. – Beh, adesso mi fa una domanda che non sono in grado di rispondere, perché il bar non lo gestivo io, il bar lo gestivano loro.
AVV DIF PISANELLO – Ma lei vendeva anche il caffè, faceva la fornitura del caffè.
DICH. SPALLANZANI G. – Eh, ma il mio caffè era molto poco.
AVV. DIF. PISANELLO – Non ho sentito: il suo caffè...?
DICH. SPALLANZANI G. – No, non era... Adesso non vado mica a quantificare i chili di allora, perché dopo questi anni non posso mica garantire quanto, perché non posso mica assolutamente quantificarlo, questa cosa qua.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei faceva la fornitura di caffè, però non si ricorda quanto caffè forniva.
DICH. SPALLANZANI G. – No. Noi abbiamo, nel nostro lavoro... adesso è mio figlio, io ormai... anche se l'azienda è ancora mia, ma è mio figlio che va avanti, abbiamo settanta/ottanta clienti da servire, lei si rende conto... il giro che facciamo a Parma, a Reggio, a Modena, tutta la montagna, l'Emilia, diventa un problema ricordarmi in questi anni un cliente, due chili, tre chili, quattro chili. Non posso mica giustificare questa cosa qua, assolutamente no.
AVV. DIF. PISANELLO – Comunque lei ha questo ricordo, che si vendeva poco caffè a questo bar.
DICH. SPALLANZANI G. – Sì, si lavorava poco.
AVV. DIF. PISANELLO – Va bene, grazie.
DICH. SPALLANZANI G. – Questo qua mi ricordo.
L'Avvocato Pisanello non ha ulteriori domande da rivolgere al signor Spallanzani.
Il Presidente dà la parola all'Avvocato Corradi Cervi.

15.5.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele

In merito al presente capo di imputazione BOLOGNINO Michele, nel corso del suo esame (9.5.2017) ha riferito in merito ad alcune vicende riguardanti il fratello Francesco relative al suo rapporto lavorativo. Inoltre ha negato di aver gestito la società in oggetto.

"P. M. RONCHI – In quell'occasione nel 2007-2008 viene in considerazione, in quest'affare, anche un bar, come lei ha riferito, che si trova sempre a Montecchio, vicino a Tecnocasa: si ricorda? Ne ha riferito.

SIG. BOLOGNINO M. – Il bar; il bar a Montecchio...

P. M. RONCHI – Ci vuole riferire come fu la trattativa con i VERTINELLI?

SIG. BOLOGNINO M. – VERTINELLI è subentrato nel co... Il bar l'aveva in gestione una ragazza che si chiamava Ewa, che poi è diventata mia cognata, con un'altra ragazza, Cristina, se non sbaglio. Lo gestivano loro due 'sto bar qua. Era un baretto che faceva 70 euro al giorno. E gestivano questo baretto. Poi avevo avuto una storia con quell'altra ragazza, io, e lo frequentavo, questo bar. E poi si sono bisticciati con questa... allora si chiamava Ewa, adesso è mia cognata, la moglie di mio fratello Franco, si sono bisticciati e lo tiene lei. In quel frattempo mio fratello esce dal carcere e se ne viene a Montecchio nel 2006. Conosce questa ragazza. Si prendono... perché mio fratello ha fatto sempre il cuoco, aveva avuto questo ristorante che dicevo io, nel 1999 a Montecchio. Si prendono questo baretto insieme e se lo gestiscono insieme. Però, a dirgli la verità, mio fratello per andare avanti veniva da me, perché non ce la faceva neanche a mangiare. Poi si sono fidanzati, con questa persona. Poi in un secondo momento mi ha detto... perché frequentava questo baretto anche VERTINELLI Palmo, come lo frequentavo io, e andavamo a prendere l'aperitivo la domenica, quando si veniva al capannone, il sabato pomeriggio, si andava a prendere l'aperitivo. E mi ha detto che, parlando con VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Palmo gli ha detto, a mio fratello, se voleva fare il cuoco nel suo ristorante. E all'inizio... Poi dice che VERTINELLI gli aveva proposto se faceva una società insieme a mio fratello, alla moglie di mio fratello e al figlio di VERTINELLI Palmo, Giuseppe, se facevano 'sta società insieme. Gli ho detto, Ma tu come fai ad affrontare, prendere un bar in società? Ci vogliono soldi, perché può andare bene un mese, non può andare bene. Non venire da me poi, che a me non mi interv... Io avevo la mia attività, non mi interessava niente di questa cosa qua. E così poi lui l'ha preso, ha lasciato il bar. Questo bar, l'ha lasciato... non so se l'ha lasciato a VERTINELLI, perché i VERTINELLI poi hanno comprato i muri. Non mi ricordo, però penso che hanno comprato i muri, VERTINELLI. E questo bar è andato in gestione ad altre due, tre persone, perché lo frequentavo, questo baretto, io. A persone sempre... una calabrese e uno di Montecchio Emilia, e poi l'hanno... E poi mio fratello è andato a lavorare lì al ristorante e la moglie... si sono messi in società con VERTINELLI. Poi a mio fratello è arrivato un definitivo, se non mi sbaglio maggio 2008. Maggio 2008, un definitivo del '90, di un anno e otto mesi, non mi ricordo. L'hanno arrestato. Quando poi sono andati a discutere.. quando io l'altra volta raccontavo che VERTINELLI... come quando la moglie e il figlio erano insieme, di mio fratello, e devono pagare l'affitto al fratello Pino. Mia cognata... mio fratello in carcere, gli potevo dare io i soldi? Veniva a dire a me, Palmo VERTINELLI: Ma l'affitto, tuo fratello...? – E che c'entro io? Perché io non c'entravo niente. A mia cognata – mio fratello è in carcere – cosa gli posso fare io? E poi l'hanno lasciato, penso che l'hanno lasciato, se non mi sbaglio, dopo due mesi che è stato in carcere mio fratello, tre mesi, e poi mia cognata... perché non aveva la forza di gestirlo, mia cognata, questo locale qua, con il figlio, e l'hanno lasciato. Io in questo locale non c'entro niente. Io c'entro nella gestione del Cenacolo, lì ero socio io."

15.6. CAPO 143 sexies

Intestazione fittizia dell'azienda bar "Cafe Reale"; della società CU.GI.RA. S.a.s. di GIORGIONE Antonio & C; della società Magu S.r.l.

Relativamente al capo di imputazione in esame di fondamentale importanza risultano essere le dichiarazioni rese il 21.3.2017 dal Maresciallo Mandrelli Marco, all'epoca dei fatti Comandante della Sezione Mobile del Nucleo Operativo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rimini. Si riporta per intero lo stralcio di verbale di interesse nel quale il testimone riferisce degli esiti della attività di indagine svolta tramite ascolto delle intercettazioni telefoniche così come captate e lette dall'accusa:

".. MAR. AIUT. MANDRELLI M. – (...) Pertanto io mi riponevo all'ascolto di queste conversazioni telefoniche, andando a individuare quelle che, secondo me, erano irrilevanti e operavo una suddivisione tra le conversazioni che erano rilevanti perché attinenti alla gestione occulta da parte di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco dell'azienda GOLOSO E CURIOSO e della società CU.GI.RA. Sas di Giorgione Antonio & C. Sas. nonché rilevanti perché mi portavano a desumere che BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco fossero anche gli effettivi gestori dell'azienda CAFÈ REALE, nonché della società MAGU Srl, che aveva gestito quell'attività per parte del tempo. Pertanto andavo a riascoltare queste conversazioni e mi sembravano rilevanti: per l'attività con insegna "Goloso e Curioso", la 156 del 23 ottobre del 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco, conversazione ancora da trascrivere con perizia peritale; la conversazione intervenuta tra BOLOGNINO Francesco e tale Giovanni, la numero 168 del 24 ottobre del 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco, anche questa da trascrivere, e interviene tra Antonio Giorgione e BOLOGNINO Francesco; la 212 e la 213 del 24 ottobre 2012, entrambe in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco: e in questa conversazione già trascritta si fa riferimento alle forniture del bar, cioè BOLOGNINO parla con i rappresentanti delle forniture degli esercizi commerciali che occultamente gestiva; la 248 del 20 ottobre del 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, linea sempre in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco: qui è di nuovo BOLOGNINO che parla ancora una volta con il forniture dei prodotti che dovranno essere venduti all'interno delle attività commerciali da lui di fatto gestite e addirittura qui si dilunga dicendo se, gli assegni, li doveva fare o come persona fisica o come CU.GI.RA. Sas, facendo in questo caso il primo riferimento esplicito nelle captazioni a questa società che (poi vedremo) è determinante, perché, dalle attività di cui dirò nel prosieguo e dagli elementi che abbiamo raccolto, emerge che la stessa sia di fatto nell'effettiva titolarità di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco. E come titolarità è chiaro che dimostrano, nel corso delle conversazioni telefoniche, di essere i proprietari delle quote, non di gestire una mera mansione di amministrazione, ma di essere coloro i quali hanno il potere di poter agire, di poter fare negozi giuridici, di poter intervenire con i fornitori, di poter intervenire con chiunque. Cito ancora la 327 del 26 ottobre del 2012, ancora una volta in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco: in questo caso addirittura è BOLOGNINO Francesco che nella conversazione telefonica rimprovera Cuciniello Roberto. Cuciniello Roberto è l'effettivo socio della CU.GI.RA. Sas e gli dice: Attenzione, perché tu e Giorgione Antonio – che dovrebbero essere i titolari delle quote sociali, cioè i dominus

dell'attività, quelli che dovrebbero decidere – state sbagliando, perché state pensando di fare o vendere la società senza tenere conto di quello che dico io. Poi vedremo anche che nel prosieguo, in un'altra conversazione che citerò, si fa addirittura riferimento che a seguito di quest'evento è di nuovo BOLOGNINO Francesco che riferisce alla sua interlocutrice, una donna: Attenzione, ho dovuto dare due schiaffi a Giorgione Antonio, perché non ha capito che qui non è lui che decide; ma sono io che comando e decido. Il succo della conversazione è questo. La 340 del 26 ottobre del 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco, e questa è una conversazione tra BOLOGNINO Francesco e Apprendi Giuseppe, ancora una volta che rientra nella diatriba della circostanza che i due soci effettivi della CU.GI.RA. Sas si sarebbero in qualche modo permessi di fare un qualcosa relativo alla società senza che lui avesse dato il permesso di farlo. La 401, sempre del 26 ottobre del 2012, in uscita sempre sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, ed è questa la famosa telefonata di cui facevo cenno prima, dove addirittura è lui che dice: Ho dovuto usare violenza nei confronti di Giorgione Antonio. E lo dice a tale Roxana, che era una persona con cui lui si sentiva La 569 (cito ancora) del 30 ottobre del 2012, in uscita sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, perché qui è Giorgione Antonio che, nel momento in cui inizia a parlare con BOLOGNINO Francesco, gli dice : Ah, lo so che tu sei multiproprietario. Si desume che gli sta dicendo: Tu sei proprietario di più attività ubicate qui. Per cui lui, che doveva essere uno dei proprietari delle quote, nonché l'Amministratore, si metteva al servizio di BOLOGNINO Francesco, dicendo: No, sei tu il proprietario. La numero 65 del 31 ottobre del 2012, in uscita sulla linea intercettata 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: anche in questo caso è BOLOGNINO Francesco che parla con una donna e parla degli acquisti da fare per i bar Goloso e Curioso e Cafè Reale, cioè era colui che gestiva, come ho detto prima, tutte le trattative che riguardavano i beni per esercitare l'attività. La numero 66 del 31 ottobre del 2012, in entrata sulla linea intercettata 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: qui è Apprendi Giuseppe, che era un dipendente della pasticceria Goloso e Curioso, sedente in Riccione, vecchio proprietario dell'attività, che poi l'aveva venduta alla CU.GI.RA., che in quel momento da dipendente chiede a BOLOGNINO Francesco cosa deve fare rispetto all'attività, non lo chiede a quelli che sono i soci della società che gestivano quell'attività commerciale in quel periodo. La numero 117 del 4/11/2012, anche questa intercettata in entrata sulla linea telefonica 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: ancora una volta BOLOGNINO Francesco discute con la coniuge sull'andamento della pasticceria Goloso e Curioso e del Cafè Reale. La numero 305 del 19/11/2012, in entrata sulla linea intercettata 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: in questa telefonata – e qui faccio presente che siamo già nel novembre del 2012 – BOLOGNINO Francesco e Giorgione Antonio parlano delle difficoltà economiche che sta attraversando l'azienda, perché, come poi vedremo, quest'azienda avrà delle difficoltà economiche, tanto che, quando noi andremo per eseguire l'attività di sequestro preventivo a seguito del provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bologna, noi troviamo essenzialmente due scatole vuote, perché le attività, al settembre del 2015, erano gestite da altre imprese che nulla avevano a che fare con le precedenti. Cito tre conversazioni sempre in questo contesto, non trascritte, che sono: la 2433 del 20/11/2012, in uscita sulla linea intercettata 3926920511, la numero 404 del 20/11/2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, la conversazione 2408 del 20 novembre 2012,

in uscita sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, che riguardano sempre il contesto Goloso e Curioso. Andavo a fare lo stesso riascolto e la stessa attività sia per la gestione della tabaccheria che del Cafè Reale. A prescindere dagli aspetti giuridici, di cui parlerò dopo, perché si tratta meramente di atti pubblici che comprovano che in questo periodo delle captazioni all'interno delle società che gestivano le aziende non vi erano né BOLOGNINO Michele né BOLOGNINO Francesco, ma vi erano altre persone, per cui faccio questa premessa, ma poi ne parlerò accuratamente quando andrò ad analizzare gli atti giuridici che sono stati compiuti e le visure camerali delle società. Per far entrare nel contesto, spiego che il Cafè Reale era caffè con annessa tabaccheria. E' chiaro che, nel momento in cui all'interno di un pubblico esercizio interviene una tabaccheria, sappiamo tutti che occorre richiedere delle autorizzazioni anche all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato per cui palesarsi, perché occorre avere dei requisiti morali per ottenerli. Dunque non è un'attività che può gestire chiunque, né tanto meno qualcuno che ha dei precedenti, perché potrebbe non avere dei requisiti morali per gestire quel tipo di attività. All'interno del bar ci muoviamo ad un certo periodo ad avere sia un'attività di caffetteria che un'attività di tabaccheria. E dalle captazioni che sono andato a riascoltare, intercettate a suo tempo dai Carabinieri, ho trovato una serie di riscontri che ci fanno dire che sia il bar che la tabaccheria fossero di fatto gestiti all'epoca dei fatti dai fratelli BOLOGNINO. Cito, ad esempio, la numero 251 del 20 ottobre del 2012...

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – 25 ottobre.

MAR. AIUT. MANDRELLI M. – ...del 25 ottobre 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco, e questa conversazione interviene tra BOLOGNINO Francesco e POGGIOLI Simone. POGGIOLI Simone, praticamente, narra, insieme a BOLOGNINO Francesco, la circostanza che BOLOGNINO non ha pagato i canoni di locazione. In realtà sarebbe dovuto avvenire il contrario, perché in quel momento era POGGIOLI Simone che era titolare della società che gestiva il bar; i canoni di locazione li avrebbe dovuti pagare POGGIOLI Simone e non BOLOGNINO Francesco. Anche qui si invertono le parti. E' l'effettivo titolare della società che gestisce l'attività che dice a BOLOGNINO: Mi raccomando, paga i canoni di locazione, perché altrimenti il proprietario dei muri, chiaramente, indirà delle cause nei nostri confronti. La 398 del 26 ottobre del 2012, in uscita sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Michele. E qui cosa succede? Succede che BOLOGNINO Francesco, che in molte delle conversazioni telefoniche viene chiamato "Franco", sebbene il numero sia sempre in uso a lui e sia intestato a lui quello che cito, parla con Mazzotti Michele. Mazzotti Michele è proprio il proprietario di quei muri dello stabile in cui insiste la caffetteria Reale e la tabaccheria e con lui si lamenta del fatto che ha fatto inviare una lettera per il mancato pagamento dei canoni di locazione, quando invece non l'avrebbe dovuta inviare. Pertanto anche il proprietario degli stabili sapeva benissimo che all'interno della caffetteria non c'era DILETTO; non aveva potuto mandare la lettera a BOLOGNINO, perché nulla c'entrava formalmente con quello; l'aveva mandata a DILETTO; POGGIOLI per de relato, con la conversazione che ho detto prima, lo comunicava; e lui si andava subito a scusare con il proprietario dei muri e a dire: Non dovevi fare questo, perché non serviva. Poi abbiamo la conversazione telefonica 25 del 26 ottobre 2012, questa volta la intercettano i Carabinieri

sull'utenza 3356553712, in uso a POGGIOLI Simone: questa conversazione è tra quelle non trascritte e intervene tra POGGIOLI Simone e Pavani Valter. Pavani Valter, per introdurlo, visto che lo citerò anche in altre conversazioni, è il commercialista della situazione, è il professionista che si è occupato di trattare tutte le pratiche che riguardavano la formalizzazione degli accordi e la stesura di quelle che erano le circostanze che riguardavano queste società che gestivano di fatto sia il Cafè Reale che il Goloso e Curioso. Abbiamo la 726 del 31/10/2012, in uscita sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco: in questo caso è BOLOGNINO Francesco che parla con tale Giovanni e gli dice: Vieni presso il mio bar – facendo riferimento al Cafè Reale. Per cui in questo momento è proprio lui che parla e fa quest'affermazione in questo conversazione. Poi abbiamo la 880 del 2 novembre 2012, in entrata sulla linea intercettata 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, ed è di nuovo BOLOGNINO Francesco che parla con Pavani Valter, che è (come ho detto) il professionista che ha curato tutta la costituzione delle società, e parlano proprio delle problematiche relative all'affitto del Cafè Reale e delle società che lo dovranno gestire. Poi abbiamo ancora le conversazioni 5, 6 e 8 del 20 ottobre del 2012, in uscita intercettate sull'utenza 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco: in questo caso è proprio BOLOGNINO Francesco che parla con Antonio Conte. Antonio Conte, sappiamo che è il rappresentante legale della MAGU Srl, altra azienda che, dagli elementi raccolti da noi, si desume le cui quote erano di fatto nella disponibilità e nella proprietà dei fratelli BOLOGNINO. Parla con Antonio Conte, che si trova all'interno del Cafè Reale, e gli impartisce delle disposizioni e gli dice di come gestire le sigarette e di come utilizzare il fondo cassa della tabaccheria. Per cui anche qui iniziamo ad invertirsi quelli che dovrebbero essere i ruoli effettivi della gestione di questa tabaccheria e di questo bar. Abbiamo ancora la captazione 115 del 4 novembre del 2012, in uscita intercettata sulla linea 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco, nel corso della quale è proprio lui, BOLOGNINO Francesco, che chiama una donna, che verosimilmente è la moglie, chiedendo se ha preso lei i soldi dalla cassa della tabaccheria, facendo espressamente riferimento a quelli che sono gli incassi della vendita delle sigarette. La numero 248 del 14/11/2012, in uscita intercettata sulla linea 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: in questa conversazione è BOLOGNINO che chiama un numero fisso, perché deve discutere con la persona che risponde del mancato pagamento relativo alla rivendita numero 18, fa il numero di telefono, dopodiché passa il telefono a Gallo Angelo, che era lì vicino a lui, e all'interlocutore dice: Un attimo, che le passo il mio socio. Questo perché? Perché rafforzava l'ipotesi che avevamo fatto noi inizialmente ovvero: lui non poteva palesarsi direttamente con l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, perché non aveva le qualità morali per farlo. Nel momento in cui si interfacciava con i Monopoli, doveva per forza intervenire quello che aveva il titolo per interfacciarsi ovvero il Gallo. La 2063 del 15 novembre del 2012, intercettata sulla linea 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco: è qui che BOLOGNINO Francesco colloquia con Conte Antonio per fare un ordine di sigarette per la rivendita numero 18, che è quella che era all'interno del Cafè Reale. E cito ancora la 2379 del 19 novembre del 2012, in entrata, intercettata sulla linea telefonica 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, perché ancora una volta anche qui si parla di pagamenti da effettuarsi, della modalità con cui effettuare questi pagamenti. Cito ancora la 343 del 21/11/2012, in uscita intercettata sulla linea 3332496429. E cito a tal proposito da subito la 355 del 21/11/2012, in uscita sulla linea

telefonica 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco, perché queste due telefonate fanno riferimento a un controllo che la Guardia di Finanza stava effettuando all'interno dell'esercizio commerciale, ed in particolare relativo alla tabaccheria. Operava il gruppo della Guardia di Finanza di Rimini. BOLOGNINO Francesco si è presentato ai militari, perché è lui che telefona. Chiaramente, non potendo palesarsi come l'effettivo dominus della tabaccheria: telefonava:..

Intervento Difesa (Avv. Lepore)

DIFESA (Avv. Lepore)

<<Chiedo scusa: se il testimone può riferire fatti, senza fare le sue valutazioni e le conclusioni, perché su ogni telefonata l'ha fatto. Grazie>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Presidente, mi sembra che più sintetico di così, il Maresciallo, sia veramente...>>.

PRESIDENTE

<<No, non è un... L'Avvocato dice: Riferisci i fatti senza fare commenti>>.

DIFESA (Avv. Lepore)

<<Eh, sì>>.

PRESIDENTE

P. – Direi di evitarli quando non sono necessari. In ogni caso, quando si tratta di valutazioni che vi hanno indotto a fare ulteriori attività, sono rilevanti, perché ci consente di seguire il percorso investigativo. Quindi commenti gratuiti no, ma commenti che... "commenti"... valutazioni oggettive, cioè valutazioni fatte all'epoca, che vi consentirono poi di arrivare a delle conclusioni.

MAR. AIUT. MANDRELLI M. – Assolutamente. E in effetti la conversazione telefonica 356 del 21/11/2012, in entrata sulla linea telefonica 3332496429, è ancora una conversazione telefonica che interviene tra BOLOGNINO Francesco e Gallo Angelo, e in questa conversazione telefonica c'è un passaggio che per me era rilevante, perché era Gallo Angelo che gli diceva: Non parliamo per telefono. Gli avrebbe riferito i fatti nel momento in cui si sarebbero visti. Cito ancora la 392 del 22/11/2012, in uscita sulla linea telefonica 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: ancora una volta BOLOGNINO Francesco interloquisce con Gallo Angelo. Cito la 205 del 24 ottobre del 2012, in uscita sulla linea 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, e questa è una conversazione non trascritta. Cito la 238 del 24 ottobre del 2012, in uscita sulla linea 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, anche questa non trascritta. Cito la 352 del 26 ottobre del 2012, in uscita sulla linea 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco: questa conversazione intervine tra BOLOGNINO Francesco e Pavani Valter e parlano della CU.GI.RA. Sas. Cito la 642 del 30 ottobre del 2012, in entrata sulla linea 3926920511, in uso a BOLOGNINO Francesco, perché in questa conversazione BOLOGNINO Francesco parla con Giorgione e parla proprio degli assetti societari ovverosia della MAGU Srl, società che poi sarà sottoposta a sequestro con provvedimento del GIP. Cito ancora la 77 del 31 ottobre 2012, in entrata sulla linea 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco: anche qui si parla nuovamente degli assetti societari, in questa conversazione si fa riferimento alla CU.GI.RA. Sas, altra società che poi è stata oggetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna. Cito ancora la 908 del 2 novembre 2012, in uscita sulla linea 3926920511, perché qui si parla di cosa succederà da questo momento in avanti rispetto alle due società ovvero che cosa succederà

per la società CU.GI.RA. Sas e che cosa succederà per la MAGU Srl Cito ancora la 138 del 5 novembre 2012, in entrata sulla linea 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco, perché ancora una volta in questa conversazione telefonica si fa riferimento all'assetto della CU.GI.RA. e della nuova MAGU che verrà creata, per cui di nuovo delle due società oggetto del provvedimento. Cito ancora la 1298 del 7 novembre 2012, in uscita sull'utenza 3926920511, conversazione non trascritta. Cito la 1306 del 7 novembre 2012, in uscita sulla linea 3926920511, in uso ed intestata a BOLOGNINO Francesco; ancora una volta questa conversazione interviene tra BOLOGNINO Francesco e Mazzotti Michele, che era il proprietario dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività di Cafè Reale tabaccheria. Cito ancora la 361 del 21 novembre 2012, in uscita sulla linea 3332496429, in uso a BOLOGNINO Francesco, anche perché quali interlocutori ha BOLOGNINO Francesco e Mazzotti Michele. Mazzotti Michele, come ho detto in precedenza, era il proprietario dei muri del Cafè Reale. Chiaramente, sono andato anche a riascoltare quelle che erano le captazioni che intervenivano tra i due fratelli e segnalo queste captazioni intervenute tra Michele BOLOGNINO e Francesco BOLOGNINO, perché sono le captazioni che hanno portato a ritenere noi, me in particolare, che ho svolto l'attività di riascolto nell'attività investigativa, che BOLOGNINO Michele fosse l'effettivo dominus insieme al fratello delle attività sottoposte a sequestro e, non solo, che avesse un ruolo di rilievo rispetto al fratello Francesco, Francesco avesse un ruolo minore, quasi di sott'ordine rispetto al BOLOGNINO Michele. E cito: il decreto è il 268 del 2012, l'utenza intercettata è la 3881931673. Quest'utenza è intestata ad un cinese, che è Xu Xiao Lan, ma è indicata nello scontrino fiscale del Cafè Reale, acquisito dai Carabinieri di Riccione all'inizio della loro attività investigativa. E quest'utenza, dalle captazioni, è in uso (almeno per le captazioni che dirò) ai dipendenti del Cafè Reale. Le conversazioni sono: la numero 1, del 20 ottobre 2012, delle 15:18, non trascritta; la numero 2, del 20 ottobre del 2012, delle 15:21, non trascritta; la conversazione numero 3, del 20 ottobre 2012, delle 15:58, non trascritta; la conversazione numero 4, del 21 ottobre 2012, delle 19:23, non trascritta; la conversazione telefonica numero 5, del 21 ottobre 2012, delle ore 23, non trascritta; la conversazione telefonica numero 9, del 23 ottobre 2012, delle 11:19, non trascritta; la conversazione telefonica numero 10, del 24 ottobre 2012, delle 15:10, non trascritta; la conversazione telefonica numero 19, del 6/11/2012, delle 11:51, non trascritta; e la conversazione telefonica numero 20, del 6 novembre del 2012, delle ore 14, non trascritta. Inoltre, come dico, questo era il pacchetto di conversazioni che ci faceva ritenere che comunque i dipendenti prendessero ordine esclusivamente dal BOLOGNINO. Quest'altro pacchetto di conversazioni non trascritte sono invece quelle che sono intervenute tra BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco e che denotano quello che dicevo ovvero che Francesco avesse un ruolo di subordine nella gestione delle attività commerciali rispetto a BOLOGNINO Michele. Cito le conversazioni telefoniche, anche queste che non mi risultano trascritte, che sono: il decreto di intercettazione è il 276...

(...)

MAR. AIUT. MANDRELLI M. – Allora, tra queste conversazioni che risultano non trascritte, ci sono quelle decreto di intercettazione 276 del 2012, l'utenza intercettata è la 3346198221, intestata alla DODONUT Srl, Partita Iva numero 02626060343, in uso a BOLOGNINO Michele. In uso a BOLOGNINO Michele, e lo deduco da una serie di conversazioni

telefoniche, perché lui anche in quelle trascritte viene chiamato "Michele", ma da due delle conversazioni che risultano già... per le quali è già stata richiesta la trascrizione che sono la numero 5 del 26 ottobre del 2012, alle 16:36, l'interlocutore è Stefano Marzano, l'utenza di Stefano Marzano è intestata ad un'impresa riferibile a Lara Venturi, e Stefano Marzano lo chiama proprio "Michele" nel corso della conversazione telefonica. Lo deduco anche da un'altra conversazione telefonica, che è la numero 12 del 26 ottobre del 2012, delle 16:58, perché l'interlocutore di Michele è Giuseppe Richichi e si fa riferimento al fatto che Richichi lo chiama nuovamente "Michele". Cito anche, per questi riferimenti che ho fatto, la conversazione numero 95 del 27 ottobre del 2012, delle ore 07:54, perché in questa conversazione si fa riferimento all'incendio dell'autovettura con targa sanmarinese J4758, che era utilizzata da BOLOGNINO Michele. Per questo motivo quest'utenza in uso alla DODONUT Srl, cioè la circostanza "Michele" e quelle che ho elencato, io la riconduco all'utilizzatore BOLOGNINO Michele, oltre, chiaramente, nella voce, che appariva quella di BOLOGNINO Michele. Tra queste conversazioni che ho rilevato ci sono: la 364, del 29 ottobre del 2012, delle ore 18:47; la 474, del 30 ottobre 2012, delle 20:31; la 587, del 31 ottobre 2012, delle 19:51; la 859, del 4/11/2012, delle 11:24; la 880, del 5 novembre 2012, delle 10:45; la 994, del 5 novembre 2012, delle 14:54; la 1258, dell'8 novembre 2012, delle 09:56; la 1302, dell'8 novembre 2012, delle 12:36; la 1565, del 12/11/2012, delle ore 11:04, la numero 1792, del 14 novembre 2012, delle 18:49, la numero 1919, del 15/11/2012, delle ore 16:58; e la numero 2280, del 20 novembre 2012, delle ore 10:21. Inoltre, oltre alle captazioni, come ho detto, ho preso visione anche di una serie di atti per comprendere in questo periodo...

MAR. AIUT. MANDRELLI M. – Chiaramente, oltre a questa conversazione telefonica, vi sono due documenti dai quali si rilevava la posizione di BOLOGNINO Michele all'interno delle attività commerciali ovverosia delle due aziende: uno era l'istanza per provvedimenti inibitori urgenti a firma di Malaventura Marzio e Cifuni, del 19 giugno 2012, depositata presso i Carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro, che poi è scaturita un'attività di cui riferirà il Maresciallo dei Carabinieri che ha svolto l'attività, perché in questo documento si faceva riferimento a BOLOGNINO Michele. L'altro elemento che trovavo, uno degli elementi, perché poi ve ne sono degli altri che, quando li incontrerò, dirò, era anche quello desumibile dai controlli del territorio che andavo ad analizzare interrogando l'archivio SDI, perché dai controlli del territorio emergeva che il 12 agosto del 2011 in viale D'Annunzio, alle ore 16:36, era stato controllato BOLOGNINO Michele. Per cui eravamo in una data del 2011. Il viale D'Annunzio è proprio quello in cui insiste il Cafè Reale, oggetto del provvedimento di sequestro e dell'attività di indagine. Guardando quelli che erano gli atti, in parte acquisiti presso i Carabinieri e in parte poi rilevati successivamente, rilevavo che nel gennaio 2011 Malaventura Marzio, che era all'epoca dei fatti, cioè nel gennaio, Amministratore unico della MAGU Srl, con sede a Rimini, in via Dario Campana, 56/A, stipulava con POGGIOLI Simone, legale rappresentante della BERNI COSTRUZIONI, con sede in Rimini, via Marecchiese, 458, un contratto mediante il quale si conveniva che: la MAGU Srl affittava l'azienda Cafè Reale sino alla data del 30/11/2011 alla società BERNI COSTRUZIONI Srl; la BERNI COSTRUZIONI Srl indicava come persona che avrebbe gestito il bar tale Cifuni Isabella, che risultava aver sottoscritto con Malaventura Marzio un contratto di comodato d'azienda scadente il 30/11/2011. Chiaramente, Cifuni Isabella fu escussa in atti dai

Carabinieri. Malaventura Marzio, in qualità di rappresentante legale della MAGU Srl, il 27 febbraio del 2012 ed il 30 marzo del 2012 sporgeva due denunce querele presso la Procura della Repubblica di Rimini perché, a suo dire, erano state falsificate le firme in due contratti di comodato che servivano per trasferire la rivendita di tabacchi numero 18 all'interno del Cafè Reale, sito in viale d'Annunzio, 225. Questo è il procedimento di cui ho parlato e di cui riferirà il Brigadiere Tassi, poi archiviato per remissione della querela. Poi un altro atto veniva formalizzato nel 9 agosto del 2012, perché veniva formalizzato un contratto tra la MAGU Srl e la HOLDING BERNI Srl per l'affitto d'azienda del bar Cafè Reale. POGGIOLI Simone in questo caso nella DIA, nella denuncia di inizio attività, presentata al Comune di Riccione in data 24 agosto del 2012, dichiarava di nominare, quale delegato alla somministrazione, tale Giorgione Antonio, nato ad Ariano Irpino il 7 febbraio del 1969. Poi, ancora, in data 24 agosto del 2012 la società CU.GI.RA. Sas di Giorgione Antonio presentava sempre al Comune di Riccione un'altra DIA per il medesimo esercizio commerciale, in quanto aveva stipulato un contratto di subaffitto di azienda con la società HOLDING BERNI Srl. Il Comune di Riccione, Polizia Municipale, trasmetteva la documentazione ai Carabinieri. Nella lettera di trasmissione si fa un preciso riferimento alla figura di BOLOGNINO Francesco quale persona che aveva ritirato i documenti. All'epoca BOLOGNINO Francesco (ricordo) non era né titolare delle quote della società CU.GI.RA. Sas né rappresentante legale della società CU.GI.RA. Sas né interveniva a qualsiasi titolo nelle società di POGGIOLI Simone né interveniva a qualsiasi titolo nella MAGU Srl. In data 7 dicembre 2012 era Giorgione Antonio, in qualità di legale rappresentante della CU.GI.RA. Sas, che presentava al Comune di Riccione per una DIA per la gestione del bar pasticceria Goloso e Curioso, locale ubicato in piazza Unità, numero 14, di Riccione, subentrando alla precedente gestione, che era la GM DOLCE SICILIA di Apprendi Giuseppe, che sappiamo dalle captazioni essere colui che gestiva l'attività prima dell'acquisto della stessa da parte della CU.GI.RA. Per cui dalle conversazioni telefoniche che ho citato emergeva la presenza di BOLOGNINO Francesco e BOLOGNINO Michele. Come ho detto, giuridicamente invece non vi era la loro presenza nelle attività, perché in punto di diritto emergevano altre persone che gestivano sia il Cafè Reale che il locale con insegna "Goloso e Curioso". Ancora un atto. Il 19 maggio del 2003 era il titolare della rivendita numero 18 di Riccione che comunicava al servizio concessioni dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle Dogane che nella medesima data i suoi genitori Verazzo Giuseppina e Gallo Angelo erano coadiutori della predetta rivendita, mansione che è prevista dalla gestione delle tabaccherie e delle rivendite di tabacchi. Nel marzo del 2012, come ho già detto, con una sorta di atti per due dei quali Malaventura Marzio sporgeva querela presso la Procura della Repubblica di Rimini, erano i titolari della rivendita 18 che chiedevano il trasferimento della stessa da via Angeloni, numero 3, di Riccione, dov'era ubicata, a viale D'Annunzio, 225, all'interno del bar Cafè Reale. Ancora una volta, il 17 maggio del 2012, come ho detto, Malaventura Marzio depositava questa denuncia per cui rimetteva querela. Il 19 maggio del 2012 la titolarità della rivendita passava a Verazzo Giuseppina, mentre il marito Gallo Angelo risultava essere assistente abilitato a sostituirla. L'Agenzia delle Entrate, delle Dogane di Bologna convalidava il trasferimento, per cui di fatto anche formalmente questo trasferimento avveniva all'interno del Cafè Reale. Dalle attività dei Carabinieri emergeva anche, visto che loro stavano procedendo anche per dei reati di ricettazione di titoli di credito di provenienza furtiva, che parte dei fornitori del

Cafè Reale e del Goloso e Curioso erano stati pagati con questi titoli di credito provenienti dal delitto di furto. E' chiaro che, a seguito di tutto questo, ancora una volta, nel 2015 io ho analizzato le due posizioni che erano emergenti ovvero giuridicamente cos'era successo all'interno della MAGU Srl, giuridicamente che cos'era successo all'interno della CU.GI.RA. Sas All'interno della società MAGU Srl era successo questo dalla sua costituzione in avanti".
(...)"

Di significativa importanza risulta altresì la deposizione del Maresciallo De Donno Pietro del 21.3.2017, nel corso della quale ha riferito in merito ai servizi di o.c.p effettuati dalla Polizia giudiziaria.

"...MAR. AIUT. DE DONNO P. – Ho fatto diversi accessi. Il 16 ottobre del 2012 ho fatto ingresso con un collega all'interno del bar per acquisire... simulando di essere due clienti, abbiamo preso un caffè e abbiamo acquisito lo scontrino del Cafè Reale, con la ragione sociale CU GI.RA. di Giorgione & Company Sas In questo caso abbiamo accertato che il numero di cellulare che è riportato nello scontrino è un 3881931673, che poi gli accertamenti ci hanno dimostrato essere un'utenza telefonica intestata a un cittadino cinese, che non è censito in banca dati. In quel momento all'interno del bar abbiamo notato che vi erano una barista di origine sudamericana, un pizzaiolo, un uomo sui 55-60 anni, e una donna straniera, verosimilmente dell'Est Europa. Poi il giorno 25 ottobre del 2012, alle 12.15, mi sono recato all'interno del bar Cafè Reale. Al momento del nostro ingresso del bar vi erano due donne, due bariste, mentre seduto al tavolo riconoscevo BOLOGNINO Francesco intento a parlare con un uomo, verosimilmente era un rappresentante, un fornitore, perché sul tavolo aveva dei depliant e faceva vedere depliant di beni inerenti alla pasticceria. Allo tabaccheria non vi era nessun addetto, quindi non vi erano i titolari della licenza. Poi successivamente, facendo gli accertamenti presso i Monopoli, abbiamo accertato che, per essere il titolare della licenza dei tabacchi dei Monopoli dello Stato, dev'essere presente lui personalmente o persone da lui indicate, che possono essere i soli familiari o altre persone da lui delegate, ma espressamente registrate con il nome presso i Monopoli dello Stato, proprio per i beni particolari che vendono. In quel caso non c'erano. Poi il 6 marzo del 2013 sono tornato al bar. All'interno vi era Conte Antonio. E quindi si sono susseguite le annotazioni, che non hanno riguardato solo ed esclusivamente le persone presenti all'interno, ma anche i mezzi, abbiamo riportato in più occasioni i mezzi presenti fuori. Per esempio, l'8 aprile del 2013 all'esterno del bar vi era una Mitsubishi Pajero, targata ZA371XN, che, da accertamenti alla banca dati, risultava intestata alla ITALEASE NETWORK e data in locazione a BOLOGNINO Michele, nato a Locri il 24/3/1967, residente a Montecchio Emilia. In più vi era una Fiat Grande Punto, targata DG126AK, che, da accertamenti alla banca dati, risulta intestata a BOLOGNINO Francesco. Poi vi era un fuoristrada...
P. M. – Ci dica le generalità complete di BOLOGNINO Francesco.
MAR. AIUT. DE DONNO P. – BOLOGNINO Francesco, nato a Locri il 25/9/1969, residente a Montecchio Emilia, in via Borsellino, numero 1. Il veicolo risultava acquistato in data 12/10/2012. Questa è l'annotazione dell'8 aprile del 2013. Durante tale transito, transitavamo sulla strada, notavamo BOLOGNINO Francesco che era con alcune persone fuori dal locale, che erano degli operai che stavano effettuano i lavori di potatura delle siepi del bar. Lui dava indicazioni su come tagliare. Un'altra annotazione del 6 aprile (quindi due

giorni prima) del 2013, insieme a un altro collega, alle 15:45, noto sempre il Pajero targato ZA371XN, dato in locazione a BOLOGNINO Michele, nato a Locri il 24/3/1967, residente a Montecchio. Il 5 aprile un'altra annotazione di servizio, vedo tra gli atti, redatta sempre da me, con il collega Scortechini, alle 21:50, che vi siamo recati presso il bar Cafè Reale, sito in viale D'Annunzio, per svolgere un servizio di osservazione in abiti civili. Fuori dal bar, nel viottolo laterale alla pertinenza del medesimo bar, vi era parcheggiata la Mitsubishi Pajero targata ZA371XN, che, come già detto, era intestata alla ditta ITALEASE NETWORK S.p.A. di Milano, ma data in locazione a BOLOGNINO Michele, nato a Locri il 24/3/1967. Dopo aver effettuato un servizio di osservazione, alle 22:15 successive entravamo nel bar, fingendoci normali avventori e ordinando due caffè. Dietro il bancone vi erano due donne, presumibilmente straniere, una bionda e una bruna, entrambe sui 25 30. e un uomo, presumibilmente il pizzaiolo, di 55-60 anni. Anche in questo caso alla tabaccheria non c'erano i titolari della licenza per la vendita di tabacchi.

P. M. – Il 26 e 27 marzo, le ha dette?

MAR. AIUT. DE DONNO P. – Il 27 marzo mi reco con il Maresciallo Pergola alle ore 15. Notiamo che fuori dal bar vi è il Mitsubishi Pajero, sempre la stessa targa di prima, la ZA371XN, data in locazione a BOLOGNINO Michele, già identificato, nato a Locri il 24/3/1967, e poi vi è una Ford Fiesta intestata a Conte Giuseppe, nato a Castellabbate, Salerno, il 17/1/1939, che era parcheggiata dietro il Mitsubishi. Siamo passati diverse volte nella stessa giornata in orari differente, quindi 15:45, 16:30 e 17:10, notando sempre quei due mezzi già descritti. Il giorno precedente, il 26 marzo, analoga annotazione di servizio, in questo caso con un altro collega, ero di servizio con il Brigadiere Morri. Alle 19:35 ci siamo recati nei pressi del bar e abbiamo notato, sempre parcheggiato nel viottolo adiacente all'ingresso del bar, la Mitsubishi Pajero, che era presa in locazione da BOLOGNINO Michele, e la Ford Fiesta, intestata a Conte Giuseppe. All'interno (non entravamo nel bar) si notavano solo alcuni avventori. Passavamo anche alle successive 21:30 e 22:45 e notavamo solo la Pajero e non la Ford Fiesta riconducibile a Conte. Poi vi è un'altra annotazione.

P. M. – Il 14 maggio, lo ho.

MAR. AIUT. DE DONNO P. – Il 14 maggio. Questa non me la trovo.

P. M. – Aspetti, gliela do io.

Il Pubblico Ministero mostra in visione un'annotazione al testimone.

Il Maresciallo De Donno dichiara:

<<Questa riguarda sempre un... Il 14 maggio del 2013, alle ore 12:15, ho redatto quest'annotazione insieme al Maresciallo Pergola. Abbiamo visto che all'interno del locale, regolarmente aperto, vi era modo di notare una donna con capelli castani scuri che si trovava dietro il bancone, mentre nel vialetto adiacente l'ingresso vi era parcheggiata l'autovettura Mitsubishi Pajero, targata ZA371XN, sempre la stessa data in locazione a BOLOGNINO Michele, e non vi erano i gestori della tabaccheria. Questa è l'attività di OCP. Avevamo fatto poi anche le intercettazioni telefoniche, che avevano portato i riscontri sul fatto che a gestire nel periodo di osservazione sia il Cafè Reale che un'altra pasticceria, Goloso e Curioso di Riccione, in piazza Unità, era sempre riconducibile in quel periodo a BOLOGNINO Francesco, che di fatto era il gestore occulto. Pur non essendo titolare delle licenze, era il gestore occulto di queste attività commerciali>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – In quel periodo che voi avete attenzionato.
MAR. AIUT. DE DONNO P. – Sì. Nella nostra annotazione che abbiamo fatto e che è stata inviata alla Procura di Rimini avevamo accertato, però con classica Polizia giudiziaria, quindi sommarie informazioni e ricostruzioni, che nel periodo antecedente a BOLOGNINO Francesco il bar Café Reale era stato gestito di fatto dal fratello BOLOGNINO Michele.
(...)"

Il Brigadiere Tassi, poi, all'udienza del 21.3.2017 è stato sentito in ordine ai rapporti di parentela intercorrenti tra Gallo Angelo e Gallo Alfonso:
"P. M. – Buongiorno, Brigadiere.
BRIG. C. TASSI R. – Buongiorno.
P. M. – Senta, a me interessa che lei riferisca in particolare sul contenuto della nota del 5 luglio del 2012, che lei ha redatto.
BRIG. C. TASSI R. Sì.
P. M. – Tuttavia, se ci vuol fare prima una premessa. E' emerso stamattina che la Sezione di Polizia giudiziaria della Finanza della Procura di Rimini ha fatto un'attività nei confronti dei fratelli BOLOGNINO Michele e Francesco nel procedimento 4285/12 RGNGR, a seguito della denuncia sporta da Malaventura Marzio.
BRIG. C. TASSI R. – Sì. Chiedo l'autorizzazione alla consultazione degli atti. Grazie. Sostanzialmente, nell'ambito del procedimento penale che lei ha evidenziato, il 4285 del 2012, io mi sono recato personalmente presso la sede dell'attività denominata "Café Reale", che è l'attività che esercita tabaccheria e bar caffetteria, sita a Riccione, in via D'Annunzio, 225, al fine di procedere all'identificazione di due soggetti ovvero Gallo Alfonso e Varazzo Giuseppina, persone sottoposte ad indagini nell'ambito di questo procedimento penale sulla base di una denuncia querela presentata da tale Malaventura, una denuncia per falso. Nella circostanza, dopo che mi sono presentato e qualificato con le modalità di rito, ho chiesto la presenza del titolare dell'attività, o del Gallo o della signora Varazzo. E nella circostanza erano presenti solamente due dipendenti.
P. M – Quindi loro non c'erano.
BRIG. C. TASSI R. In quel momento no. Tant'è che la ragazza ha..
PRESIDENTE
P. – Mi scusi, può parlare a voce più alta?
BRIG. C. TASSI R. – Sì.
P. Chi è che aveva presentato la denuncia?
BRIG. C. TASSI R. – La denuncia che riguarda il procedimento 4285 del 2012, l'aveva presentata tale Malaventura.
P. – Malaventura
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Marzio.
BRIG. C. TASSI R. – Marzio, sì. Malaventura Marzio. Giunto sul posto, chiedevo la presenza di uno dei titolari, del signor Gallo o della signora Varazzo, ma nessuno dei due era presente.
PRESIDENTE
P. – Signor Gallo o signora...?
BRIG. C. TASSI R. – Signor Gallo Alfonso e Varazzo Giuseppina.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Verazzo.
BRIG. C. TASSI R – Verazzo Giuseppino. Mi scusi E nessuno dei due era presente, erano presenti solo due dipendenti. Una delle due ragazze dipendenti provvedeva a contattare Gallo all'utenza telefonica. Nell'attesa sopraggiungeva una persona, mentre io aspettavo, che si muoveva con destrezza dietro al bancone, mettendo le mani anche all'interno del registratore di cassa. Io
aspettavo tutt'altra persona; ho chiesto a questa persona chi fosse e lui mi riferiva che era BOLOGNINO...
Intervento Difesa (Avv. Pisanello)
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<C'è opposizione>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Perché?>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<C'è opposizione: sta parlando di una persona indagata, una persona imputata>>.
PRESIDENTE
<<La prego. Questo è un fatto, non è una dichiarazione. Questo è un fatto che avviene, è un comportamento, è la descrizione di una vicenda, di un fatto storico>>.
PRESIDENTE
P. – Prego.
BRIG. C. TASSI R. – Questa persona dichiarava che era BOLOGNINO Francesco.
P. – Questa persona, l'ha identificata?
BRIG. C. TASSI R. – Ho chiesto solamente il documento e chi era.
P. – Prego?
BRIG. C. TASSI R. – Ho solamente chiesto il documento e chi era.
P. – E ha appurato chi era in base al documento?
BRIG. C. TASSI R. – No. Ho visto solamente che si chiamava BOLOGNINO Francesco.
P. – No, dico la persona che le ha detto che è BOLOGNINO Francesco.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Le ha mostrato il documento?
BRIG. C. TASSI R. – Sì, sì, mi ha mostrato il documento.
P. M. – Lei l'ha visto?
BRIG. C. TASSI R. – Sì.
PRESIDENTE
P. – Quindi ha incontrato una persona, gli ha chiesto chi era e lui ha detto: Sono BOLOGNINO Francesco – e l'ha identificato con il documento.
BRIG. C. TASSI R. – Non l'ho identificato, ho guardato solamente il documento.
P. – Va beh, l'ha identificato.
BRIG. C. TASSI R. – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Cioè l'ha identificato inteso: non ha fatto un verbale di identificazione.
BRIG. C. TASSI R. – Esatto, non ho fatto un verbale.

P. M. – E questa è un'altra cosa. Però ha certezza che fosse BOLOGNINO Francesco, perché gli ha chiesto chi fosse e le ha mostrato un documento d'identità.
PRESIDENTE
P. – E lei ha riscontrato dal documento che era effettivamente il sedicente BOLOGNINO Francesco.
BRIG. C. TASSI R. – Si. Ho chiesto anche al soggetto a che titolo lui fosse presente all'interno dell'attività e lui ha riferito che era fratello di tale Michele, suo fratello Michele. A supporto di questo...
Intervento Difesa (Avv. Pisanello)
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<C'è opposizione su questo, Presidente>>.
PRESIDENTE
<<Avvocato, ripeto, è un fatto, non sta riferendo un verbale. E' un fatto, è la storia. La storia si prova con i testimoni>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Ma sta riferendo ciò che ha detto l'imputato>>.
PRESIDENTE
<<Sta riferendo quello che ha fatto, quello che ha fatto e quello che ha visto>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Quello che ha riferito l'imputato>>.
PRESIDENTE
<<Avvocato, la prego>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<L'opposizione, che rimanga a verbale>>.
PRESIDENTE
<<Faccia le distinzioni corrette. Andiamo avanti>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Quindi che era il fratello di Michele.
BRIG. C. TASSI R. – Si, mi riferiva che era il fratello di Michele, che era il titolare dell'attività.
P. M. – Chi era il titolare, Michele o Francesco?
BRIG. C. TASSI R. – Michele. Lui era il fratello di Michele, titolare dell'attività. A supporto di questo, nella circostanza lui mi ha esibito una sorta di contratto di compravendita, un contratto di compravendita datato 30/6/2011 con il POGGIOLI Simone cedeva a Bisignani Luigi l'attività in questione. Dato che la circostanza non era chiara, io ho invitato il signor BOLOGNINO a presentarsi presso i nostri uffici il pomeriggio dello stesso giorno, chiedendo di portarsi con sé anche questo contratto per verificare meglio la questione. Dopodiché, a distanza di tempo, sopraggiunge Gallo Angelo. Gallo Angelo che si presenta quale padre di Alfonso e marito della signora Verazzo. Gallo Angelo mi rappresenta che, praticamente, è in corso una causa civile con il signor Malaventura, dopodiché mi invita presso la sua abitazione, dove era presente anche sua moglie, la signora Verazzo, per spiegarmi la questione. Giunti presso la sua abitazione, lo stesso mi tira fuori dei documenti... dei "documenti"... delle stampate di pagine internet, tratte dal sito "repubblica.it", dove viene riportato che BOLOGNINO Michele era una persona pericolosa, associata a cosche

malavitose. Data la circostanza, io non ho proceduto né all'identificazione della signora Verazzo, che in quel momento era presente nella sua abitazione, sono tornato poi da BOLOGNINO per dirgli che l'appuntamento sarebbe stato rinviato ad altra data da destinarsi, tutto questo per riportare quanto avvenuto nella giornata odierna al Pubblico Ministero titolare delle indagini, le circostanze emerse.

15.6.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

In merito al bar Caffè Reale di Riccione, GIGLIO, come visto, ha riferito che BOLOGNINO Michele conobbe Marzano Stefano in ragione del lavoro svolto da quest'ultimo, il quale noleggiava macchine. Insieme decisero di comprare, al 50% ciascuno, il bar di Riccione. GIGLIO ha chiarito che i due acquistarono effettivamente il bar, in quella misura paritaria, ma le quote di BOLOGNINO non erano formalmente intestate a lui. Per l'acquisto pagò oltre 100.000 euro per il 50% delle quote del bar; gli fu concesso un pagamento dilazionato. GIGLIO ha aggiunto anche che in un secondo momento BOLOGNINO acquistò l'altro 50% delle quote da Stefano Marzano, e che anche questo 50% delle quote non era formalmente intestato al BOLOGNINO ma ad un terzo ignoto al collaboratore.
Altrettanto ignoto a Giglio è Simone POGGIOLI.
Dopo aver acquistato il 100% delle quote, BOLOGNINO Michele affidò l'attività del bar al fratello Francesco BOLOGNINO al fine di farlo passare del tempo lontano dall'Emilia perché, all'epoca, BOLOGNINO Francesco si era invaghito di una ragazza rumena del night club Gatto Azzurro e stava mettendo in crisi il rapporto con la moglie Ewa BARNAT. BOLOGNINO Michele fece gestire il bar al fratello Francesco a titolo gratuito, tanto che poi Francesco lo vendette e tenne per sé il ricavato.

Anche VALERIO Antonio, come visto, ha riferito in merito al bar di Riccione di BOLOGNINO Michele dicendo che, per quanto a sua conoscenza, il bar era di BOLOGNINO Michele anche se gestito dal fratello Francesco.
PRESIDENTE – Cioè, cosa vuol dire, che è sempre una cosa aperta questa?
IMPUTATO VALERIO – È una cosa con il punto interrogativo, signor Presidente: finché andava, andava; poi, quando non andava più, che si rompeva poi sapeva BLASCO che cosa fare. O che aveva nella testa.
PRESIDENTE – Di questo BOLOGNINO Francesco, rispetto alle attività economiche di BOLOGNINO Michele, che cosa sa dire, che ruolo aveva?
IMPUTATO VALERIO – Che lui lavorava su Riccione, Rimini, non lo so, lì al mare, come si diceva. Io non sono mai andato lì. Era lui che lavorava lì e aveva questo locale che faceva andare avanti.
PRESIDENTE – Il bar era di BOLOGNINO Francesco o di BOLOGNINO Michele?
IMPUTATO VALERIO – Era di BOLOGNINO Michele e lo gestiva Francesco, da quello che so io. Poi, nella loro attività interna, signor Presidente... però Michele ne parlava tantissimo di questa attività al mare.
PRESIDENTE – Chi ne parlava?
IMPUTATO VALERIO – Ne parlava tantissimo dell'attività al mare.

15.6.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco

BOLOGNINO Michele, nel corso del suo esame, tenutosi all'udienza del 9.5/+.2017, ha affermato di aver gestito il bar Cafè Reale nel secondo semestre del 2011 unitamente a Stefano Marzano e Luigi Bisignano; successivamente, l'attività era passata al fratello BOLOGNINO Francesco:

P. M. RONCHI – Altri locali a Rimini, Riccione?

SIG. BOLOGNINO M. – Io a Riccione ho preso in gestione... non io; l'ha preso Stefano Marzano, che io non conoscevo POGGIOLI Simone Posso spiegare come sono entrato in società con Stefano Marzano Eravamo Io e Stefano Marzano, e la gestione è durata cinque, sei mesi là pure. Perché la gestione lì...

P. M. RONCHI – In che periodo?

SIG. BOLOGNINO M – Se non mi sbaglio, luglio 2011 fino a fine 2011.

P M RONCHI – E poi chi l'ha preso?

SIG. BOLOGNINO M. Il Cafè Reale. Poi è stato chiuso. Poi è andato mio fratello BOLOGNINO Francesco e ha trattato con POGGIOLI Simone. Noi l'abbiamo lasciato, perché non si guadagnava. Però il locale, quando l'abbiamo preso, l'abbiamo preso insieme a Stefano Marzano, in quanto lo stavo là insieme alla mia ex compagna e poi Stefano Marzano... No, c'era pure.., con noi c'era Luigi Bisignano in società, che abbiamo fatto il comodato d'uso, che l'ha fatto la... o la Paradise. Perché loro avevano già... POGGIOLI Simone e Marzano Stefano collaboravano con le macchine San Marino."

All'udienza dell'11.5.2017 ha aggiunto ulteriori particolari, specificando di avere conosciuto Stefano Marzano poiché abitava in un paesino vicino a Locri; quando uscì dal carcere a febbraio 2011 iniziò a frequentare il Paradise con Stefano Marzano a Bologna.

Stefano Marzano intratteneva un rapporto lavorativo con Simone POGGIOLI "*Marzano noleggiava macchine tramite Simone DILETTO*", un giorno Stefano Marano gli riferì che Simone POGGIOLI gli disse di avere un bar a Riccione e gli propose di prenderlo in gestione insieme a lui. Marzano gli disse che lui sarebbe rimasto ad occuparsi delle sua attività legata al noleggio di autovetture, e che BOLOGNINO sarebbe potuto scendere a Riccione il fine settimana. Stefano Marzano sapeva che BOLOGNINO aveva avuto dei problemi con la ex moglie e che perciò voleva allontanarsi dalla zona di residenza.

BOLOGNINO accettò, e nel giugno del 2011 insieme a Marzano, Luigi Bisignani e POGGIOLI Simone andò a vedere il Bar. Questo era gestito da POGGIOLI Simone però era gestito da una certa Cifuni Isabella, che aveva la partita iva e la licenza per il bar. Una volta arrivati al Bar, Marzano Stefano discusse della trattativa con POGGIOLI Simone, e quando si sedettero tutti insieme , POGGIOLI disse a BOLOGNINO che era intenzionato a venderlo. Ha poi aggiunto particolari importanti relativamente alla gestione del bar Cafè Reale. Nello specifico ha sostenuto che durante il secondo semestre del 2011 aveva gestito direttamente il bar in oggetto pagando un canone mensile di Euro 5.000 e, in aggiunta, 1.300 euro alla dipendente/affittuaria Cifuni Isabella. Successivamente, nell'annualità 2012, il bar era stato gestito da BOLOGNINO Francesco cl. 69. Lui infatti abbandonò la gestione del bar perché andava male, non guadagnava neanche 200 euro al mese; sicché gli proposero di iniziare a vendere sigarette all'interno del bar, ma decise di rinunciare. A quel punto, dunque, subentrò il fratello Francesco.

Quanto appena descritto viene di seguito riportato:

"...

"AVV. DIF. PISANELLO – Senta, adesso passiamo al capo relativo al Cafè Reale.

SIG. BOLOGNINO M. – Si.

AVV. DIF. PISANELLO – In riferimento al Cafè Reale...

PRESIDENTE

<<Capo di imputazione?>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<143 series>>.

PRESIDENTE

<<Bene. Grazie>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Ci può dire come nasce... Come si trova, lei, a Riccione? Da dove nasce quest'attività commerciale a Riccione, lei che lavora a Montecchio, Parma?

SIG. BOLOGNINO M. – Avvocatè, io conosco Stefano Marzano, che è di un paesetto... abitiamo vicino, un paesetto vicino Locri. Lo conoscevo, Stefano Marzano, che avevo preso qualche macchina a noleggio, ci frequentavamo. Quando sono uscito dal carcere a febbraio 2012, in quanto io mi ero lasciato con la mia ex moglie...

AVV. DIF. PISANELLO – Scusi, febbraio 2012?

SIG. BOLOGNINO M. – No, febbraio 2011. Mi scusi, 2 febbraio 2011. Sono uscito dal carcere, mi ero messo insieme alla mia ex compagna e non volevo stare a Montecchio per i miei figli, perché i miei figli... volevo andare via. E io frequentavo Bologna, in quel periodo là andavo sempre a Bologna al Paradise con Stefano Marzano e Luigi Grima... Grignani... Grigna...

...

AVV. DIF. PISANELLO – Dunque, torniamo al discorso di come nasce questa prospettiva di attività commerciale a Riccione.

SIG. BOLOGNINO M. – Quest'attività nasce che Marzano allora lavorava con le macchine targate San Marino, con macchine di grossa cilindrata: Ferrari, Lamborghini, SUV, tutte 'ste macchine qua. Marzano noleggiava queste macchine tramite Simone POGGIOLI e avevano questo rapporto di lavoro insieme, perché Marzano con la Paradise... si lavorava pure a Maranello a Modena. C'aveva... Fuori del museo della Ferrari ci sono quei posti, che si noleggia la Ferrari per mezz'ora, un'ora, ci sono quelle ragazze, e Marzano aveva un posto di quello, dove faceva fare i giri con le Ferrari di un'ora. E erano tutte macchine targate San Marino. E Marzano collaborava con POGGIOLI Simone. Io, essendo là insieme, dice: Michele, sa che mi ha detto POGGIOLI Simone che c'ha un ristorante, c'ha un bar a Riccione, dice: Mi ha proposto se lo volevo prendere in gestione. Dice: Tu chi dici? Ti vuoi mettere pure tu insieme a me? Dice: Io mi guardo le macchine, qua scendo il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, e tu ti stai a Riccione – perché lui sapeva la storia che ho avuto io con la mia moglie, per i miei figli, che volevo andare via, perché mi ero lasciato.

AVV. DIF. PISANELLO – Spieghi meglio questo passaggio.

SIG. BOLOGNINO M. – Mi ero lasciato con la mia ex moglie. Avendomi messo con un'altra persona, non mi volevo fare vedere in giro dai miei figli con un'altra persona. Era all'inizio,

loro ci erano rimasti male. E ho deciso e me ne sono andato a Riccione. Marzano mi ha spiegato questo fatto qua, io gli ho detto di si. Siamo scesi a Riccione nel giugno 2011. abbiamo visto il bar Cafè Reale insieme a Marzano e Luigi Bisignani, e poi è arrivato questo POGGIOLI Simone. Questo bar veniva gestito da POGGIOLI Simone, però non era di... la gestione, non la faceva lui, perché POGGIOLI Simone aveva tante aziende, il fatto delle macchine a noleggio, aveva un'azienda edile, confezionava del... faceva del vino, aveva l'imbottigliatura del vino, aveva tante cose. La gestiva una ragazza, si chiamava Cifuni, Cifuni Isabella, questa persona qua che gestiva questo... Aveva la Partita Iva, aveva la licenza per il bar. Siamo arrivati là, abbiamo visto il posto. Il posto era molto bello, anche se era un po' distaccato, in una zona che si chiama Marano di Riccione. Era un chilometro da Riccione, era vicino a un albergo, Le Conchiglie. E l'abbiamo visto, dice: Se ci piace, ce lo prendiamo. Nella trattativa, lo trattano POGGIOLI Simone. Io guardo com'era fatto dentro, ho guardato un po' tutto.

AVV. DIF. PISANELLO – Scusi, spieghi bene chi ha fatto la trattativa, perché non ho capito.

SIG. BOLOGNINO M. – Gli stavo dicendo. Marzano Stefano ne parla insieme a POGGIOLI Simone, perché loro due avevano questi rapporti, perché loro già avevano il rapporto delle macchine a noleggio, tutte queste cose qua. Ne parlano insieme. Esce Stefano, ci sediamo fuori, ci beviamo qualcosa fuori tutti insieme e Stefano dice: Michele, POGGIOLI Simone lo voleva vendere. Gli ho detto io: Ma come fa a venderlo, se non vediamo prima come sono gli incassi, non incassi? Allora dice: Lo prendiamo in gestione fino a novembre 2011, una gestione estiva, questo locale qua. Dice: All'inizio lasciamo intestato tutto a questa Cifuni Isabella – lei rimaneva dentro a lavorare. Dice: Tu stai qua per questi mesi qua, controlliamo gli incassi, controlliamo tutti, mettiamo la mia ex compagna a lavorare dentro per controllare gli incassi, se si guadagnava, non si guadagnava. E fanno tutta la trattativa loro. POGGIOLI Simone con Stefano Marzano e Bisignani Luigi fanno un contratto di – come si dice? – fitto di azienda con la Frium, un'altra cosa che era tra loro. Fanno tutto tra loro, perché POGGIOLI Simone non parlava mai con me in quel momento. Io, però, gli ho detto, a Marzano: Se noi dobbiamo fare una cosa bene, vediamo come funziona e come dovevamo gestirlo. Siamo rimasti che io rimanevo giù con la mia compagna, e poi Marzano e Luigi Bisignani scendevano il fine settimana, il venerdì e andavano via domenica sera, lunedì mattina, che mi davano una mano nella gestione. Io sono rimasto là. A luglio abbiamo cominciato, che c'era la settimana rosa, me lo ricordo, abbiamo lavoravo quella sera – Non so se era il primo luglio che abbiamo aperto noi, come siamo entrati in questa gestione, e dovevamo dare 5.000 euro al mese a POGGIOLI Simone fino a novembre; da novembre in poi si doveva cambiare la Partita Iva, si doveva fare tutto un contratto normale, sempre di affittanza di azienda, perché il locale poteva stare aperto tutto l'anno, non solo in estate. E così abbiamo fatto. Però, togliendo il mese di luglio e il mese di agosto... Marzano Stefano aveva preso questo posto qua perché lui lo sfruttava con le macchine per affittare... Come faceva in inverno a Maranello davanti al museo della Ferrari a noleggiare le macchine per un'ora, dieci minuti, con il giro della Ferrari, lui lo faceva anche lì a Riccione con una Lamborghini e con una Ferrari. Faceva fare questi giri con l'autista di un'ora, di venti minuti, secondo quanto... E lui sfruttava pure questo fatto, il posto dov'era, tutte queste cose qua. Ma la gestione del coso è stata sempre... che io facevo parte del società, sì; che nella gestione del bar, i prezzi, i così, li gestivo... Io ero lì fisicamente, io mi sono ritirato là, abitavo nell'appartamento accanto al

bar. Io mi sono ritirato là fino a quando ho gestito tutto. Io ho lasciato Parma, Montecchio e me ne sono andato ad abitare lì a Riccione.

AVV. DIF. PISANELLO – Quest'affitto chi lo pagava e a chi?

SIG. BOLOGNINO M. – Quest'affitto veniva pagato dall'incasso che si faceva lì al ristorante. I soldi che doveva dare come anticipo, se non mi sbaglio erano di 15 o 20.000 euro, dove Marzano, quando non troviamo l'accordo, gli vuole fare una lettera con l'Avvocato, lo cede Marzano Stefano dalla Paradise, che lui avanzava dei soldi da POGGIOLI per le macchine a noleggio e ha ceduto 20.000 euro per la garanzia del bar Café Reale. Sempre Marzano Stefano.

AVV. DIF. PISANELLO – E quindi, risolto il problema della garanzia, lei riesce a pagare questi 5.000 euro al mese tutti i mesi?

SIG. BOLOGNINO M. – No. All'inizio lavorava anche Cifuni Isabella, lavorava pure dentro. All'inizio i mesi di luglio e agosto e metà settembre sì; da settembre in poi non si riusciva più a lavorare, perché le persone andavano via. Il bar... la mattina c'era Cifuni Isabella (penso che sia pure teste), veniva là, io gli davo 1.300 euro al mese, perché, anche se era intestato a lei, lo gestivamo noi, con Marzano. La mattina il bar incassava 60-70 euro; nel pomeriggio, quando lei andava via, incassava altri 100 euro. Non faceva neanche 200 euro al giorno. Solo si riu..civa a lavorare quando allora era aperto l'albergo Le Conchiglie, che c'era un albergo grandissimo: quando c'erano dei congressi si lavorava, perché il bar era attaccato, vicino; però, quando non c'era dei congressi, no. E non si riusciva neanche a pagare quest'affitto. E noi a novembre volevamo lasciare il bar, che io gli ho detto: Non ci conviene stare qua. La verità, avevamo trattato che, attaccato al bar, dietro al bar, mi aveva fatto la proposta... c'era il tabaccaio, che vendeva le sigarette, piccolo, che era dietro, alle spalle del bar. Dice: Michele, se mettiamo il bar dentro, si poteva fare... così uno veniva a comprare le sigarette, si prende il caffè, c'era più movimento, poteva stare aperto la sera, che uno si fermava per fare una ricarica, per giocare.. lì c'era il gioco del Lotto, c'è il bar, prendi il caffè, ti consumano un liquore, queste cose qua. E poi avevamo trattato queste cose qua. Però io all'ultimo poi ho deciso di non fare niente e mi sono ritirato, sono andato via. Poi sempre mia mamma, che per mio fratello Franco...conoscendo mio fra... dice: Ma dagli una mano. Parlando con Marzano Stefano, gli ho detto: Vedi che c'è mio fratello. Marzano Stefano lo voleva lasciare pure, questo bar. E' subentrato mio fratello. Però non è subentrato a noi. Mio fratello Franco ha gestito tutta la cosa per i fatti suoi, perché io sono uscito fuori, poi non ho più saputo niente. Se l'è vista con POGGIOLI Simone e con quello.. lui si è preso la società... non so cos'hanno combinato. I soliti imbrogli che fa mio fratello, però io non so tutte le cose, perché poi ci sono le telefonate, che io mi bisticcio proprio pesantemente. E sempre per mia mamma: Lascialo stare, lo sai com'è. Però io non so più niente. Io, in quella gestione insieme a Marzano e a Bisignani Luigi, ci sono stato fino a fine del 2011, tutto il 2011, da quando abbiamo aperto, da luglio, fino al 2011. Marzano scendeva giù con la moglie, Bisignani con la ragazza, e facevamo le cose insieme. Cifuni Isabella, questo lo può dire, che lei era presente. Ho avuto più di una discussione con Cifuni Isabella, perché lei diceva...dico: Ma come... Perché nel bar, se tu spendi 1.000 euro, compri delle bibite, formaggi, prosciutto per 1.000 euro, se finiscono quei 1.000 euro che hai comprato, devono esserci minimo in cassa 3.000 euro. Dico io: come ha fatto a finire la spesa di 1.000 euro – perché, i conti, me li so fare – se il bar poi ha incassato 1.800? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va o qualcosa che si porta via

a casa, del prosciutto, del formaggio, delle bibite. Perché se uno fa la spesa per 1.000 euro, col bar, non dico assai, deve incassare minimo 2.200, 2.300, 2.400 euro.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, ci sono stati dei guadagni rispetto a quest'attività nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre?
SIG. BOLOGNINO M. – No. Abbiamo pagato le spese, abbiamo guadagnato... ci siamo portati lo stipendio. Le mie attività non hanno mai... ma non per il problema...perché, se c'era la forza economica, che si potevano affrontare i mesi invernali per sopravvivere e aspettare i mesi estivi, il guadagno in estate si cominciava a fare... da dopo Pasqua si riusciva a lavorare. Però ci voleva la forza economica per coprire le spese in quei cinque, sei mesi che c'erano di vuoto. Ma in tutte le attività è così. Io mi sono... perché dal momento che l'edilizia è andata giù, mi sono messo sempre... ho dato l'anima per cercare di lavorare, però poi non avevo la forza economica, perché, se non c'è la forza economica, succede sempre questo. E questo è successo alla fine.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi, quando riapre il Cafè Reale nella stagione estiva dell'anno 2012, lei non ha più nulla a che fare con la gestione effettiva?
Non vi è risposta da parte dell'Imputato BOLOGNINO Michele in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:
<<Avvocato, questo credo sia realmente un esame, e quindi, queste domande, così non le può fare>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, in che data riapre il Cafè Reale nella stagione successiva?
SIG. BOLOGNINO M. – Lo riapre mio fratello BOLOGNINO Francesco. Gli dico la verità, il mese preciso, non lo so. So che è riaperto, che è andato lui giù, ha riaperto; però, il mese preciso quando ha aperto, non lo so. So che aveva passato anche il tabacchino, che poi si è messo a trattare lui. Che lui era uno... si è messo a .. ha combinato anche lui solo casini. Non so preciso, perché poi ha fatto tutto mio fratello, io non c'entro più niente lì con mio fratello."

Nel corso dell'udienza del 20.6.2017, **BOLOGNINO** Francesco cl. 69 ha confermava quanto precedentemente riferito dal fratello **BOLOGNINO** Michele:
"...
AVV. DIF. PISANELLO – Lei poi successivamente ha aperto un'attività lavorativa anche a Riccione?
SIG. BOLOGNINO F. – Sì. Non l'ho proprio aperta. E' un'attività che l'ha gestita un periodo mio fratello Michele con la sua compagna Sabrina. Poi a me piaceva il locale, tanto perché era a Rimini e tanto per il tipo di locale, ho cercato di convincere mio fratello se me lo facesse gestire, a me, in quanto penso che è la persona più competente. Mio fratello ha deciso di lasciare, lì a Riccione, non so se a settembre o ottobre, e poi lo ripresi io a febbraio/marzo.
AVV. DIF. PISANELLO – A febbraio/marzo del...?
SIG. BOLOGNINO F. – Del 2012-2013. 2013, mi sembra. Sì, 2013, mi sembra. 2012 forse. Avvocatesso. Non mi ricordo.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi, quando lei prende la gestione di questo locale, siamo a febbraio.
SIG. BOLOGNINO F. – Del 2012.

AVV. DIF. PISANELLO – Dell'anno successivo a quando BOLOGNINO Michele l'aveva lasciato?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì. Prendo questo contatto con il signor POGGIOLI Simone, mi metto d'accordo con lui e cerco di fare di tutto per aprirlo il prima possibile e mi metto d'accordo con POGGIOLI Simone di pagargli un affitto mensile e cominciare a gestirlo. Lui mi disse all'epoca che c'era una certa Isabella Cifuni, che era l'intestataria della Partita Iva del locale, che era un'artigiano, che fino a quando non si mettevano a posto con le quote .. il proprietario del bar... la quota era... la società si chiamava MAGU Srl, fino a quando non si faceva il passaggio delle quote, si poteva tranquillamente gestire il bar con questa Isabella Cifuni. Così decido di gestire io questo locale, sempre assieme con mia moglie.

AVV. DIF. PISANELLO – Insieme con sua moglie e con Isabella Cifuni?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì. Sì, sì. Poi Isabella...

AVV. DIF. PISANELLO – Ma stiamo parlando del Cafe Reale?

SIG. BOLOGNINO F. – Il Café Reale, sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Quindi la proprietà era della MAGU Srl

SIG. BOLOGNINO F. – La proprietaria era MAGU Srl

AVV. DIF. PISANELLO – E POGGIOLI Simone che rapporto aveva con la MAGU Srl?

SIG. BOLOGNINO F. – POGGIOLI Simone, se non sbaglio, era l'Amministratore della MAGU Srl Sì, sì, se non

sbaglio, era proprio l'Amministratore. Tant'è vero che quando poi decisi io di acquistare le quote, io parlai tranquillamente con POGGIOLI Simone. Anche lì non c'è stato nessun incremento di soldi, in quanto la MAGU Srl era in deficit con tutti i fornitori di Rimini e Riccione. C'era gente che veniva là, fornitori che avanzavano dei soldi dalla vecchia gestione. Io mi metto d'accordo con POGGIOLI Simone, che eventualmente vedrò di pagare... si parlava di circa 50.000 euro di debiti verso i fornitori, a parte tutte le utenze gas, luce e quant'altro. Lui mi dice che è d'accordo, e così facciamo l'acquisizione delle quote tramite la MAGU Srl

AVV. DIF. PISANELLO – E questo passaggio formale è stato fatto?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì, sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Quando?

SIG. BOLOGNINO F. E' stato fatto nel 2013, se non sbaglio.

AVV. DIF. PISANELLO – Quando lei inizia a gestire questo locale, c'era anche la Barnat all'interno di questo locale?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì, sì.

AVV. DIF. PISANELLO Era dipendente?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì, sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Era socia?

SIG. BOLOGNINO F. – No, no, dipendente. Anch'io ero semplice dipendente. O, meglio, risultavamo dipendenti. Come le dicevo, io non potevo avere l'intestazione delle quote per problemi solo ed esclusivamente di... essendo pregiudicato, ho cercato... tra i protesti della banca e essendo pregiudicato, non potevo avere un'attività che fosse mia, come era il mio sogno.

PRESIDENTE

P. – E quindi le quote erano intestate alla Barnat?

SIG. BOLOGNINO F. – Come?
P. – E quindi le quote erano intestate alla Barnat?
SIG. BOLOGNINO F. – No, le quote della MAGU Srl no, perché la Barnat successivamente al Mille Fiori era stata protestata, non poteva intestarsi...
P. – E quindi a chi le ha intestate, le quote?
SIG. BOLOGNINO F. Una persona che lavorava assieme con noi, che faceva il cameriere, tra l'altro.
P. – Come si chiama?
SIG. BOLOGNINO F. – Non mi ricordo, Presidente.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, quindi lei aveva rapporto con POGGIOLI Simone, con la MAGU Srl Lei a chi pagava l'affitto?
SIG. BOLOGNINO F. – A POGGIOLI Simone.
AVV. DIF. PISANELLO – Pagava per conto corrente oppure glieli dava in contanti?
SIG. BOLOGNINO F. – A volte passava la sera, anche in contanti.
PRESIDENTE
P. – Come lo pagava?
SIG. BOLOGNINO F. – Passava qualche volta la sera, anche in contanti.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi in parte in contanti e in parte per bonifici?
Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Avvocato, cerchi di non fare le domande suggestive, la prego. E' un continuo. Lei imbocca il teste>>.
L'imputato BOLOGNINO Francesco dichiara:
<<No, no, va bene. io...>>.
PRESIDENTE
P. – Lo so che lei dice le cose, però l'estetica ha una sua valenza.
SIG. BOLOGNINO F. – Sì, sì.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Comunque il riferimento era..?
SIG. BOLOGNINO F. – ...POGGIOLI Simone. Non ce n'erano altri.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, in quest'attività lei ha dovuto dividere i guadagni con qualcuno?
Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:<<Con chi divideva?>>.
PRESIDENTE
P. – Ha diviso i guadagni con qualcuno?
SIG. BOLOGNINO F. – No. Nessuno.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, in quel periodo ci sono comunque molte telefonate tra lei e BOLOGNINO Michele: queste telefonate erano relative alla gestione del bar?
Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Avvocato... A chi si riferivano le telefonate? Se gli dice: "Erano relative alla gestione del bar"? Dice: Sì, erano relative alla gestione del bar>>.

L'imputato BOLOGNINO Francesco dichiara:
<<Si, ma se sappiamo di quale telefonata stiamo parlando...>>.
PRESIDENTE
P. – Aspetti. Si fermi, si fermi, BOLOGNINO.
PRESIDENTE
<<Avvocato, l'esame diretto è una cosa seria>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Durante la gestione dei bar, lei telefonava a BOLOGNINO Michele?
SIG. BOLOGNINO F. – Siamo fratelli, certo che ci telefonavamo. Spesso.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi lei...
SIG. BOLOGNINO F. – Spesso, perché lui era curioso. Forse si sentiva un po' in competizione con me, per sapere il locale come andava, queste cose quo, ma niente di che. Non capisco di quale telefonata si parla. Se mi accennate...
AVV. DIF. PISANELLO – C'è una telefonata in cui si dice che non c'era più l'energia elettrica.
SIG. BOLOGNINO F. – Si, sì.
Intervento Pubblico Ministero
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Presidente, qualche dato per comprendere di quando si parla>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Può spiegare se c'erano stati problemi con le forniture?
Intervento Pubblico Ministero
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Ripeto: la data, Presidente>>.
PRESIDENTE
<<Sta facendo riferimento a una telefonata specifico o sta facendo riferimento a una circostanza?>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Sono circostanze emerse all'interno delle telefonate>>.
PRESIDENTE
<<Non citi direttamente la telefonata, affronti il tema...>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – C'erano state problematiche relative alle forniture?
SIG. BOLOGNINO F. – Sì, sì, me lo ricordo benissimo che, come dicevo prima, c'erano molti arretrati di utenze di luce e di gas e via dicendo, e io, non potendo avere la disponibilità neanche di un euro per poter spendere, ho cercato di trovare la soluzione più giusta che sia, mi sfogavo con mio fratello. Ma quello che ho fatto, mi sono andato ad attaccare il gas da solo, con un tecnico, e sono stato anche denunciato per questo, perché sono arrivati i Carabinieri e hanno trovato che l'attacco del gas era stato manomesso e io mi solo preso le mie responsabilità, dicendo che io avevo attaccato il gas, perché non avevo possibilità di poter pagare."

Nella medesima udienza, BOLOGNINO Francesco cl. 69, inoltre, ha indicato le motivazioni che avevano indotto la stipula del contratto di sub affitto del complesso aziendale di proprietà della Magu Srl (e quindi del bar Café Reale) tra Holding Beni Srl e la CU.GI.RA Sas di Giorgione Antonio & C. Di seguito si riporta lo stralcio dell'udienza citata:

"...

AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei conosce Cuccinello Roberto?

SIG. BOLOGNINO F. – Sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Mi può spiegare chi era?

SIG. BOLOGNINO F – Era proprietario della pasticceria che ci forniva, a noi, le forniture dei dolci al bar. Era uno dei proprietari, assieme a Giorgione Antonio e la moglie di Giorgione, se non mi ricordo male. Goloso e Curioso, la pasticceria Goloso e Curioso, una cosa del genere.

AVV. DIF. PISANELLO – Quindi quest'attività... Quindi Cuccinello Roberto gestiva quest'attività all'interno del bar?

Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<No, non si può fare la domanda così>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Può spiegare quest'attività che attività era? Dov'era ubicato?

SIG. BOLOGNINO F. – Cuccinello Roberto?

AVV. DIF. PISANELLO – Sì.

SIG. BOLOGNINO F. – Era, se non sbaglio, in piazza Unità a Riccione. Avevano una pasticceria, come dicevo, che gestivano, Cuccinello Roberto, Giorgione Antonio e la moglie di Giorgione Antonio, che adesso non mi ricordo il nome. Ci faceva, a noi, da fornitori, in quanto noi prendevamo nella pasticceria i cornetti freschi la mattina, le pizzette, i calzoni... queste cose qua.

AVV. DIF. PISANELLO – Quindi non si è trasferita presso il bar, quest'attività.

Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Avvocato, la prego>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Le chiedo: quest'attività è rimasta lì dov'era?

Prima della risposta dell'imputato BOLOGNINO Francesco interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Quale attività?>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Quest'attività di Cuccinello Roberto, la pasticceria Goloso e Curioso>>.

L'imputato BOLOGNINO Francesco dichiara:

<<Sì, sì. E' sempre rimasta lì. In un secondo tempo...>>.

PRESIDENTE

P. – Aspetti, aspetti, aspetti la domanda.

SIG. BOLOGNINO F. – Ah, okay.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – La domanda è questa: è rimasta lì quest'attività?

Non vi è risposta da parte dell'imputato BOLOGNINO Francesco in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Non deve dire "è rimasta lì">>.

PRESIDENTE

P. – Si è trasferita? Le risulta?

SIG. BOLOGNINO F. – No, non si è trasferita. Signor Presidente, posso spiegare un attimo? Allora, la Goloso e Curioso era una pasticceria messa per i fatti suoi. Il Café Reale era un'altra attività. Dall'attimo che ci sono stati problemi al Café Reale per quanto riguarda le utenze, protesti in banca e tutto, nessuno ci dava più affidamento. Allora ho chiesto al Giorgione Antonio di poter, tramite la MAGU Srl, fare (ma questo di mia spontanea volontà), di poter fare tipo un affitto di azienda con la società CU GI.RA. (se non sbaglio si chiamava la società), proprio per non perdere tutto quello che avevo fatto al Café Reale. Ma era una mia responsabilità, una mia volontà di quello che ho voluto fare. Siccome ci siamo preso tanto in confidenza, ho chiesto a Giorgione e a Cuccinello di poter fare un affitto di azienda e di potermi attaccare il gas, attaccare la luce.

P. – Però non è chiaro: quale azienda, la sua o quella di Giorgione e Cuccinello?

SIG. BOLOGNINO F. – In poche parole, la mia, che, facendo un affitto d'azienda con la CU.GI.RA., sarebbe sta...

P. – La CU.GI.RA, cos'è?

SIG. BOLOGNINO F. La CU.GI.RA. è la pasticceria Goloso e Curioso.

P. – Quindi affittare a loro...

SIG. BOLOGNINO F. – La CU.GI.RA. prendeva in affitto d'azienda la MAGU Srl e si potevano fare tutti gli allacci, le utenze nuove, anche un conto in banca, per vedere se qualcuno ci dava una mano, o tramite banca, ad andare avanti con quest'attività, perché era un peccato perderla. Anzi, forse (voglio aggiungere io questo), se parlavamo di quella telefonata con mio fratello, è stato chiesto a Giorgione se mio fratello conosceva qualche banca a Parma per poterci dare un affidamento. Questo io forse telefonicamente ho chiesto.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – E poi l'avete trovato, quest'affidamento?

SIG. BOLOGNINO F. – No. No, Avvocatessa. No, tant'è vero che la pasticceria è stata venduta. Voglio precisare che io con la pasticceria, Presidente, non c'entro assolutamente niente. Quello che era mio era il Café Reale, che poi è stato smontato, in quanto è fallito...

PRESIDENTE

P. – ... "è stato"...?

SIG. BOLOGNINO F. – E' stato smontato tutto il bar, in quanto il proprietario dei muri ci ha fatto lo sfratto

esecutivo tramite il Tribunale e siamo stati obbligati a andare via, perché non riuscivamo a pagare quello che c'era da pagare.

AVV. DIF. PISANELLO – In quest'effettivo contratto che voi avete fatto, BOLOGNINO Michele ha avuto un ruolo?

SIG. BOLOGNINO F. – No, no, minimamente. Penso... anzi, sono certo e sicuro che mio fratello Michele neanche il conosce, a Cuccinello e Giorgione, se non qualche volta spudoratamente che è capitato lì per caso e glieli ho presentati io. Neanche li conosce. E' un'amicizia che è nata quando io ero a Riccione e che si può dire ho portato avanti io. Mio

fratello Michele neanche sapeva niente che io volessi fare questa cosa qua. Io avevo carta bianca di poter fare quello che volevo io senza problemi. Anzi, ho sempre deciso io per quanto riguarda le mie attività."

15.7. CAPO 191

Intestazione fittizia del Bar Ariete

In merito a questo capo di imputazione, ha riferito, innanzitutto il Luogotenente Necci all'udienza del 27.4.2017, riferendo che nel corso della attività di intercettazione veniva captata una conversazione del BOLOGNINO Michele, dalla quale gli inquirenti evincevano la riconducibilità a quest'ultimo dell'attività in oggetto:

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – E quindi abbiamo chiarito: DILETTO Alfonso, Mario Megna, poi c'è anche quella di BOLOGNINO. Quella di BOLOGNINO è nata oramai, è sempre quella.

LUOG NECCI N. – Sì. Quella di BOLOGNINO è intestata proprio a lui e ci sono numerose conversazioni dove lui si presenta proprio con nome e cognome anche relativamente alla gestione del ristorante di cui al capo 191.

P. M. – Faccia qualche esempio rispetto a tutte queste conversazioni che lei ha indicato, che sono significative per le conclusioni che ha tratto, cioè del capo 191.

LUOG. NECCI N. – Sì. C'è, ad esempio, questa conversazione, la 13023 del 20 gennaio 2015, dove BOLOGNINO, parlando con suo padre, emerge che il padre non era a conoscenza del fatto che BOLOGNINO avesse una conoscenza. Il padre dice: Ma tu non hai il ristorante? – Sì, c'ho il ristorante dove ci sono i miei due figli, però c'ho anche una discoteca – e cita la discoteca. – Ma la discoteca dove c'avevi il night prima? – Sì. E quindi anche in questa circostanza è abbastanza chiaro che lui ha la proprietà di questa discoteca, che è La Para, poi individuata come discoteca La Para, e il ristorante che verrà individuato appunto come l'Ariete.

P. M. – E questa conversazione avviene tra BOLOGNINO Michele, lei ha detto, e...?

LUOG. NECCI N. – ...e il padre, BOLOGNINO...

P. M. – Ce lo dica, perché è un imputato.

LUOG. NECCI N. – BOLOGNINO Domenico.

P. M. – Classe...?

LUOG. NECCI N. – Non ho qui le generalità del padre. Comunque il padre utilizza l'utenza 3336197334, a lui intestata."

All'udienza dell' 11.4.2017, il Luogotenente Necci ha ricostruito le indagini effettuate per affermare che l'attività in oggetto fosse riconducibile al socio occulto BOLOGNINO Michele, specificando che la tesi d'accusa si fonda, essenzialmente, sulle intercettazioni telefoniche

"Pubblico Ministero (Dott.ssa Ronchi)

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Maresciallo, partiamo da lei per dare un senso anche logico e cronologico alle indagini. Ci vuole riferire in maniera sintetica com'è nata, come siete stati chiamati in causa voi come reparto di Parma e gli esiti della vostra attività anche di intercettazione?

LUOG. NECCI N. – Sì. Dunque, nell'ottobre del 2014 siamo venuti a conoscenza di un cambio di gestione di un bar ristorante pizzeria ubicato in Parma, in via Milano, numero 25. Sostanzialmente, il giorno 10 ci doveva essere la riapertura di questo nuovo locale, e quindi abbiamo svolto alcuni accertamenti presso il comune di Parma ed abbiamo visto che c'era stata la locazione di questa licenza di somministrazione di alimenti e bevande da parte del CONSORZIO EUROPA, il cui rappresentante unico risultava essere DILETTO Alfonso, a favore di una ditta, ITALGITTO di Abdelgawad Ahmed Ibrahim. Da rilevare che entrambe le due ditte... nessuna delle due aveva a che fare con la ristorazione, poiché il CONSORZIO EUROPA si interessava di movimento terra e opere edili, mentre l'ITALGITTO aveva a che fare con la carpenteria metallica e con la vendita di pezzi di ricambio di auto e comunque di autoveicoli. Quindi da questi accertamenti abbiamo iniziato a fare dei servizi di osservazione proprio il giorno 10 di ottobre del 2014 ed abbiamo notato che sul posto, sul bar ristorante vi era la presenza di BOLOGNINO Michele, già conosciuto e attenzionato anche dai Carabinieri di Modena nell'ambito del procedimento 20604. Sul posto venivano anche individuati altri soggetti già emersi nel corso dell'attività di indagine, in particolare veniva notato Megna Mario, Richichi Giuseppe detto "Andreu" e VERTINELLI Palmo. Quindi, sulla base di ciò, la DDA ha disposto delle attività tecniche di intercettazione telefonica e dall'attività emergeva in maniera chiara ed inequivocabile che il vero proprietario del bar ristorante Ariete era di fatto BOLOGNINO Michele, mentre l'Abdelgawad si limitava ad essere un mero gestore, faceva magari gli acquisti delle merci, però in realtà il vero dominus di questo ristorante era BOLOGNINO. Ci sono molte intercettazioni che sono abbastanza chiare, che dicono questo fatto qui. Io ho preparato anche un elenco, nel caso...

PRESIDENTE

P. – Sì, le devo depositare.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Quest'elenco, lo depositiamo senza che lui lo legga tutto>>.

PRESIDENTE

<<Va bene. E' a disposizione delle Difese>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Se si vuole soffermare solo su quelle più significative giusto per dare un senso a quello che ha detto.

LUOG. NECCI N. – Certo.

Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.

PRESIDENTE

<<Va bene. Acquisiamo allora la lista delle telefonate utili relative al capo 191 secondo l'elenco che ne ha predisposto il testimone, che alle stesse fa riferimento

come telefonate rilevanti>>.

Il Luogotenente Necci dichiara:

<<Sì. Ad esempio, una telefonata molto rilevante, a nostro avviso, è quella che BOLOGNINO... la 13023 del 20 gennaio del 2015>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – E quindi abbiamo chiarito DILETTO Alfonso, Mario Megna, poi c'è anche quella di BOLOGNINO. Quella di BOLOGNINO è nota oramai, è sempre quella.

LUOG. NECCI N. – Sì. Quella di BOLOGNINO è intestata proprio a lui e ci sono numerose conversazioni dove lui si presenta proprio con nome e cognome anche relativamente alla gestione del ristorante di cui al capo 191.

P. M. – Faccia qualche esempio rispetto a tutte queste conversazioni che lei ha indicato, che sono significative per le conclusioni che ha tratto, cioè del capo 191.

LUOG. NECCI N. – Sì. C'è, ad esempio, questa conversazione, la 13023 del 20 gennaio 2015, dove BOLOGNINO, parlando con suo padre, emerge che il padre non era a conoscenza del fatto che BOLOGNINO avesse una conoscenza. Il padre dice: Ma tu non hai il ristorante? – Sì, c'ho il ristorante dove ci sono i miei due figli, però c'ho anche una discoteca – e cita la discoteca. – Ma la discoteca dove c'avevi il night prima? – Sì. E quindi anche in questa circostanza è abbastanza chiaro che lui ha la proprietà di questa discoteca, che è La Para, poi individuata come discoteca La Para, e il ristorante che verrà individuato appunto come l'Ariete.

P. M. – E questa conversazione avviene tra BOLOGNINO Michele, lei ha detto, e...?

LUOG. NECCI N. – ...e il padre, BOLOGNINO...

P. M. – Ce lo dica, perché è un imputato.

LUOG. NECCI N. – BOLOGNINO Domenico.

P. M. – Classe...?

LUOG. NECCI N. – Non ho qui le generalità del padre. Comunque il padre utilizza l'utenza 3336197334, a lui intestata.

P. M. – D'accordo.

PRESIDENTE

P. – Va bene. Prego, andiamo avanti. Qual è quella che ha citato adesso?

LUOG. NECCI N. – La 13023 del 20 gennaio 2015.

P. – Sull'utenza di BOLOGNINO?

LUOG. NECCI N. – Sì, sull'utenza di BOLOGNINO, che è la 38847...

P. – Ha detto 13...?

LUOG. NECCI N. – 13023.

P. – Nell'elenco che numero è?

LUOG. NECCI N. (Non risponde immediatamente).

P. M. – La 33.

P. – E' l'ultima. La 33.

LUOG. NECCI N. – Sì.

P. Quindi non sono in ordine numerico.

LUOG. NECCI N. – No, no, sono in ordine di tempo, temporale.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Cronologico.

LUOG. NECCI N. – Cronologico.

P. M. – Ci vuole... qualche altra del ristorante?

LUOG. NECCI N. – Qualche altra del ristorante.

P. M. – Poi non so, ci sono delle conversazioni con DILETTO Alfonso, se su quelle riferisce il suo collega, come vi siete divisi.

LUOG. NECCI N. – Relativamente alle conversazioni con DILETTO Alfonso, ce ne sono alcune, perché, chiaramente, c'era questa locazione da parte della CONSORZIO EUROPA di

DILETTO Alfonso a favore della ditta ITALGITTO, e quindi ci sono alcune conversazioni che riguardano il canone di locazione, che, chiaramente, DILETTO pretende, però sono avvenute con Abdelgawad. Quindi c'era questo canone di locazione mensile di 3.000 euro, che veniva pagato mensilmente dalla ITALGITTO.

PRESIDENTE

P. – Ma era un'intestazione fittizia o era reale?

LUOG. NECCI N. – Era un'intestazione fittizia, perché comunque dalle conversazioni emerge che la titolarità, la proprietà del locale è di BOLOGNINO Michele

P. – Qual è il locale?

LUOG. NECCI N. – Ariete, ristorante bar Ariete di Parma, via Milano, numero 25.

P. – Però non è chiaro. Il ristorante è di BOLOGNINO.

LUOG. NECCI N. – Sì.

P. – E' intestato formalmente alla..

LUOG. NECCI N. – . .alla ITALGITTO di Abdelgawad Ahmed.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Mi scusi, Maresciallo, sia preciso, perché l'aveva detto prima, il ristorante, la gestione, stiamo parlando, non la proprietà delle mura.

LUOG. NECCI N. – Sì, sì, la gestione, cioè la licenza, la licenza di pubblico esercizio.

PRESIDENTE

P. – E' intestato a chi?

LUOG. NECCI N. – Alla ITALGITTO.

P. – Alla ITALGITTO.

LUOG. NECCI N. – C'è stata una voltura proprio il giorno 10 ottobre del 2014 a favore della ITALGITTO.

P. – Il vero dominus di questo ristorante è BOLOGNINO. DILETTO cosa c'entra?

LUOG NECCI N. – DILETTO era l'Amministratore unico della CONSORZIO EUROPA che era la precedente intestataria della licenza.

P. – E pretendeva dalla ITALGITTO il canone.

LUOG. NECCI N. – Il canone di locazione, quindi è stato fatto un subaffitto di questo pubblico esercizio. Soltanto della licenza, perché la proprietà...

P. – La fittizia intestazione da cosa esce?

LUOG. NECCI N. – Dalle attività tecniche...

P. – A chi è intestato formalmente?

LUOG NECCI N. – La licenza era intestata, come le ho detto, alla ITALGITTO di questo straniero, Abdelgawad Ahmed, però di fatto il reale proprietario era BOLOGNINO Michele.

P. – E quindi è BOLOGNINO Michele che paga a DILETTO l'affitto tramite ITALGITTO.

LUOG. NECCI N. – Tramite ITALGITTO, perché comunque...

P. – Quindi è un rapporto reale fra BOLOGNINO e DILETTO.

LUOG. NECCI N. – Esatto. Esatto. Esatto.

P. – E quindi è DILETTO che pretende da ITALGITTO, e quindi da BOLOGNINO, il pagamento.

LUOG. NECCI N. – ...il pagamento del canone di locazione.

P. – C'è un conflitto fra BOLOGNINO e DILETTO?

Non vi è risposta da parte del Luogotenente Necci in quanto interviene il Pubblico Ministero, il quale dichiara:
<<No, C'è un passaggio di attività imprenditoriale. Ce ne ha parlato anche GIGLIO>>.
PRESIDENTE
P. – Siccome lei diceva che pretendeva il pagamento, pareva che ci fosse un contrasto.
LUOG. NECCI N. – No, no, assolutamente, nessun contrasto. Pretendeva nel senso che chiedeva il pagamento.
P. – Chiedeva il pagamento.
LUOG. NECCI N. – Chiedeva il pagamento.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Faccia qualche altro esempio.
LUOG. NECCI N. – Ci sono poi altre conversazioni dove, ad esempio, BOLOGNINO si interessa delle buste paga. Le buste paga erano amministrate da un dottore commercialista di Roma, Caratelli Attilio, e quindi è BOLOGNINO che intrattiene questi rapporti per le buste paga degli operai dell'Ariete, del ristorante. Ci sono altre conversazioni dove lui, ad esempio per quanto riguarda...
P. M. – Citi i progressivi.
LUOG. NECCI N. – Sì. Ad esempio, per quanto riguarda i soldi della cassa, si interessa con sua figlia Catianna, che è pure interessata nel locale, perché lavora all'interno del bar, si interessa dei soldi che vengono incassati.
Cito la 3561 del 26/11/2014, che avviene tra BOLOGNINO Michele e sua figlia BOLOGNINO Catianna. (Questo il testo della trascrizione: *M. = Michele BOLOGNINO D. = Catianna D. Eh!*
M. Catianna! D. Oh! M. Hai visto che ho lasciato i soldi in cassa? Hai fatto i conti? Mica ho capito quello ..inc.. D. Io non ho capito niente di ieri sera! M. Perché? D. Perché non ho capito quanti soldi .. quanto avete fatto e quanto non avete fatto! M. Non lo so, tu glieli hai dati i soldi a Ciccio?
D. Io gli ho dato i soldi a Ciccio? M. Eh! 100 euro, mi ha detto ..inc.. D. 100 euro, sì! M. Eh .. D. Ieri avete fatto quei 100 euro più questi e basta? M. E tutte le spese, vedi quante spese ci sono!
D. Avete fatto .. 100 .. 200 .. 290? M. Eh .. più 100 .. D. 390 .. M. Più .. quasi 300 e più .. ho speso di cose .. solo che non ho capito il conto ieri sera qua .. ma il quaderno lo hai guardato? D. Ieri ci sono .. 250 .. 270 .. più 40 .. sono .. 330 più o meno, 320! M. Di spese? D. Sì! M. E questi sono. Fai i conti .. D. Sono 320. Ma i 100 euro di Ciccio sono in cassa? M. No, i 100 euro di Ciccio ce li ha lui forse! D. Quindi sono .. 330 .. 430 .. 530 .. 580 .. 620! M. Che abbiamo incassato ieri? D. Sì!
M. Il bar non ha lavorato per niente allora ieri! D. Va bene, ma ieri a mezzogiorno non abbiamo fatto niente! Ieri mattina niente .. e stamattina io su una Ceres ho fatto 15 euro. Quindi .. M. Mah ..
D. Eh .. papà .. è fine mese, si avvicina Natale, la gente ..inc.. si sa che novembre e gennaio sono i mesi più brutti! Non è che abbiamo fatto una scoperta nuova! Se iniziano .. se portano le macchinette magari si hanno dei riscontri! M. Ma stanno giocando ..inc..? D. No, non è venuto nessuno! Va bene, ti lascio che c'è altra gente .. M. Va bene .. allora falli tu questi conti a parte, hai capito? D. Che vuol dire a parte? M. Li togli dalla cassa, così .. se invece

trovi una borsa .. glieli metti e così appena viene Ahmed glieli dai ..inc..! D. Va bene, okay .. non ce ne ho molti di soldi .. va ho' .. M. Va bene, allora quando vengo io, dai! D. Ciao .. M. Ciao.

Il testimone ha citato anche la 10598 del primo gennaio 2015 sempre relativa alla gestione dei soldi della cassa e ai turni di lavoro, ossia gli aspetti salienti della gestione del ristorante bar:
M. = Michele BOLOGNINO C. = Cotianna M. Oh! Ma tu non ..inc.. qua? C. Non te li ha detto ieri sera i turni M. No .. C. Sì! Te mi hai detto: " Chiamo ..Inc.." Ma io ti ho detto: " Se i turni sono così, ..inc.. cosa viene a fare?" M. Boh! C. Ti ho detto che apriva Giulio alle tre inc.. che apriva
Giulio! .. e alle sette veniva Simona! M. E' a casa Simona .. C. Ma oggi non la potevi lasciare a casa Simona! Perché oggi noi ci dovevamo riposare perché ieri sera avevamo fatto il suo turno! Simona stasera doveva pulire. Pulirsi tutto quello che non ha pulito ieri sera .. lavorare .. e da domani stava a casa Simona! Così oggi noi ci riposavamo. Stasera chi fa casso se la pizzeria è aperta? Devo venire per forza a lavorare io! Perché non ci posso mandare a Safa! Perché Safa non sa fare due più due M. Io non so neanche qua la situazione! Se venite .. C. Quale situazione Pa'!
M. .. io inc.. te l'ho detto! .inc.. la mattina si riposa, il pomeriggio si lavora! La sera! .. e non ..inc.. C Io dovevo lavorare? No! Il mio turno è quello di mattina, che di mattina non si lavora .. coprono le ragazze nel pomeriggio il turno. Visto che mercoledì dovevamo essere chiuse .. perché
dici che dobbiamo .. M. Ma mercoledì non eravamo chiusi! Mercoledì . dopo la befana .. C. Il 7! E il 7 non è dopo la befana? Leggiti il calendario in cucina, avevamo deciso che eravamo chiusi. Poi abbiamo guardato i prenotati .. e invece abbiamo detto ..inc.. che siamo aperti che c'è il matrimonio .. quindi io ho detto a Simona: " Tu lavori l'uno e mi riposo io e Cristi perché tu e Giulio coprite il nostro turno e io e Cristi lavoriamo mercoledì e voi state a casa! M. Boh! Ormai è così .. va bo' tanto Domenico sta venendo qua, venite qua .. C. Ma quindi stasera chi ti devo mandare là? Devo venire a lavorare io! M. No, no .. ora glielo dico a Giulia, lo fa lei fino alle sette
.. C. Sì, Giulia quest'altra pure ..! Ieri sera all'una fa venire sua sorella là con la figlia perché la sorella se ne doveva andare a ballare .. " Ah, c'è qualcos'altro da fare? Ora c'è mia figlia, me ne vado!" E se n'è andata all'una! M. A che ora è arrivata Giulia? C. Giulia? .. ieri sera mi ha detto che lei se ne andava quando .. verso le due o le tre, quando finivamo di pulire i bicchieri . perché credevo che la serata potesse durare molto di più! M. Sì, ma quando C. Poi .. aspetta .. all'una ha fatto venire a sua sorella .. M. Sì, va bene, non parliamo di ieri sera che è tutto sbagliato perché il karaoke lo fa nel bar .. non mi fare parlare di ieri sera che .. C. Sì, poi ieri sera alla fine .. all'una fa venire a sua figlia .. M. Ma a che ora doveva andare via? C. .. perché me ne dovevo .. ha detto: " E' venuta mia figlia .. " Ho detto: " Allora cosa fai? Te ne vai! Se tua figlia è qua ..!" Poi vengo alla Para e me la ritrovo alla Para! Ha detto: " Ah, mia mamma ha detto che la teneva lei!" M. Sì, va bene, ma a che ora è venuta Giulia ieri? C. Alle cinque! Come tutti! M. Già il bar stamattina ..inc.. lo apre alle dieci! E ..inc.. C. Perché alle dieci? M. Il bar .. le persone che giocavano a carte, che facevano .. le persone là .. abbiam chiuso il bar .. siccome abbiamo guadagnato assai abbiamo chiuso il bar oggi! Perché stamattina alle dieci non sappiamo chi lo apre il bar! Una se ne andava

prima ieri sera e stamattina alle dieci veniva ad aprire il bar! C. Va be' ma lo hai visto come erano combinate ..inc.. chi apriva stamattina? Chi? M. Perché quanti camerieri c'erano? Una barista se ne andava prima e apriva stamattina! C. Ma eravamo organizzate così! Se poi hanno mandato tutto a monte non è colpa mia! M. No, l'apertura era sempre alle quattro ieri .. oggi! C. Alle tre avevamo deciso di aprire oggi. Lo abbiamo deciso tutti quanti insieme e te lo ho chiesto fino a ieri: "a che ora si apre? Mi hai detto:" Alle tre domani." M. Ma tu te ne sei andata alle quattro, poi stamattina ..

C. E poi hai detto:" Apriamo alle tre!" E alle tre ha detto alle ragazze di aprire. Se è stato deciso così e poi vedi gli altri bar pieni, non mi puoi venire a dire che dovevamo aprire la mattina se prima abbiamo deciso in quel modo! M. Va bene ..inc.. perché quando lo ho detto di tenere aperto, tu hai detto che non veniva nessuno! Tu e Cristi! Quando vi dicevo io:" Apriamo la mattina . " " No, la mattina non viene nessuno al bar." Hai detto tu e Cristi. Eh! Non diciamo adesso cose ..inc..

C. E va be' vai a vedere cosa hanno consumato lì da Fabrizio quelli che c'erano! Ieri sera all'aperitivo, hai visto quanto mangiare ho messo? Perché dovevano venire tutti! Chi è venuto a fare l'aperitivo ieri sera? Nessuno! M. L'aperitivo non era .. era la musica quella ..inc.. C. Alle quattro del pomeriggio ho fatto l'aperitivo! Chi è venuto, che ho messo tutto il mangiare là sopra? Nessuno! M. No .. C. Sì da Fabrizio al bar c'era gente .. come mai? Non è venuto nessuno! Chi veniva ha consumato una ..inc.. un euro, è colpa mia? M. .. pure il karaoke che . inc.. C. E alle tre la gente del karaoke se n'è andata lì dentro! Perché la saletta dell'ufficio poi si è svuotata e se ne sono andati là dentro e ..inc.. M. E consumavano il prosecco che c'era ..inc.. sui tavoli bevevano!

C. Eh! Quando volevano bere chiamavano a caso, com'è venuto Salvatore .. gli faceva fare lo scontrino e gli portava da bere! Ieri sera così è stato fatto. M. Va bene, adesso state venendo qua?

C. Io non lo so se sto venendo. A me ancora nessuno mi ha detto niente. Io adesso mi sono alzata e sono ancora in pigiama M. Ma ..inc., stanno venendo qua? C. Non lo so! M. Dice che stanno arrivando loro! C. A casa sono adesso loro! M. Va bene, dai ..inc.. a me ha detto che sta venendo qua Domenico! Va bene .. C. Può essere che stanno partendo, pa'! Io non lo so Io adesso mi sono alzata e non so niente ancora. M. Va bene, ciao! C. Ciao!

Rilevante, ancora, secondo il teste, sarebbe la **conversazione** registrata al prog. 7245 del 12.12.2014, che avviene con Femia Guendalina, figlia del collaboratore di FEMIA Rocco, che si interessa di slot machine, macchinette per giochi. BOLOGNINO, quindi, la contatta sia in relazione ad alcune macchinette che ha installato all'interno del bar, sia perché ha intenzione di aprire un'agenzia di scommesse proprio di fronte al suo bar ristorante.

Questo il testo della trascrizione: *M. = Michele BOLOGNINO D. = Guendalina Femia D. Pronto!*

M Pronto buongiorno! D. Buongiorno! Ero al telefono, quanta fretta! M. Fretta .. vedi che sto facendo partire quel ragazzo .. che ho problemi con questi tedeschi e devo raccogliere questi soldi!

D. L'una .. e fai per le due e mezza, Michele, sono ancora a casa! M. Alle due e mezza lì allora!

D. A Conselice però! L'uscita .. M. No .. non sa arrivare .. D. Glielo spiego io! E' dritta la strada!
M. No .. e vieni là .. prenditi dieci minuti .. D. No. Michele ho un casino di cose da fare! Fai il bravo dai! M. Quello mi manda il regalo di Natale? D. .. ci mette dieci minuti per arrivare! M. No, Gue' .. D. ..inc.. M. Senti a me .. stamattina ho litigato con quello delle macchinette .. perché ancora non me le ha portate .. dopo che ho pagato ..inc.. il 24, gli ho detto che non le voglio più, che andasse a zappare due fave .. D. E perché non te le ha portate? M. Non lo so, ancora .. che hanno sbagliato documenti, cose .. è due mesi che ho aperto il bar .. che mi servono .. a quell'amico tuo .. D. Eh, ma tu volevi i soldi! M. Me li dà quello i soldi o no? D. ..inc.. quello senza soldi non te ne fa ..inc..! Se vuoi le macchinette te le porta! M. Un po' di soldi non me li dà? 5000 o 6000 euro non me li dà? D. No, no .. M. Dice che me li dava .. quello di Bologna sì .. D. Chi è quello di Bologna? E tu ..inc.. uno di Bologna? M. Tu me lo hai detto! Che aveva pure il caffè!
D. Quello non è di Bologna! Quello è di sotto! M. E dice che dove facevano il caffè facevano le macchinette pure! D. Sì, ha detto che ti dava i soldi, sapeva che non .. Si sovrappongono le voci - inc. M. No, sul caffè ha detto che non mi può dare niente! D. Ah .. okay! .. e che vuoi che ti dica, vuoi che lo chiami un'altra volta? M. Digli se mi chiama! D. Va bene .. M. .. così vediamo anche per quel prodotto tuo! D. Va bene, ora ti faccio chiamare! M. .. che ha messo uno qua . inc.. però lo caccio! Pure a questo caccio stamattina! D. ..ride.. M. Perché .. no, sai perché? Si incanta, si fa .. io ogni volta che lo vedo con le persone .. D. Mannaggia .. tu ti affidi agli sbandati .. M. E tu non vieni più qua! D. Non ho tempo! Tu pure non ti muovi di là! M. Eh .. D. .. il 17, mercoledì vengo!
M. Sono qua io mercoledì! D. Va bene allora .. M. Vieni che mangi qua, dai! Si sovrappongono le voci - inc. M. No, andiamo da un'altra parte che il mio è chiuso! Solo il bar è aperto! D. ..ride.. e ti tocca pure pagare il pranzo da un'altra parte! M. Va bene, lo pago da un'altra parte, non c'è problema! .. va bene allora vedi che alle due e mezza lo faccio .. arriva tu Gue', tu dieci minuti ci metti ad arrivare là! D. Va bene .. ce l'ha il mio numero? .. va bene, alle due e mezza .. M. Alle due e mezza là! Ciao .. D. Ciao .. (...)

Proseguendo nella sua testimonianza il Luogotenente Necci ha riferito che:
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Quindi stava dicendo che l'attività tecnica è proseguita dopo gennaio 2015.
LUOG. NECCI N. – Sì.
P. M. – Con gli esiti che ci ha riferito.
LUOG. NECCI N. – Sì.
P. M. – Poi, rispetto all'Ariete, avete fatto attività istruttoria? Avete sentito...? A chi è passato questo locale?
LUOG. NECCI N. – Sì, abbiamo sentito... perché il locale poi è passato a un altro circolo, sostanzialmente, nella gestione, tale Franceschi di Collecchio.
P. M. – Quello che vi ha riferito non è importante, però se ci può dire tutto il contorno, cioè come siete risaliti a Franceschi, che cosa avete approfondito. Dopo ce l'abbiamo come teste, Franceschi
LUOG. NECCI N. – Sì, abbiamo approfondito che lui ha acquistato la licenza di questo circolo, di questo pubblico esercizio, e la loro intenzione era quella di metterci un circolo al

posto del ristorante. Credo che attualmente sia addirittura chiuso, perché la Polizia Municipale ha eseguito dei controlli e ha trovato delle irregolarità, quindi non ha mai più funzionato dopo l'Ariete.
P. M. – Durante queste sommarie informazioni, avete mostrato anche delle foto a Franceschi?
LUOG. NECCI N. – Sì, credo di sì. Adesso non ricordo esattamente cosa... Sì, abbiamo mostrato le foto, sì, un fascicolo fotografico inerente delle persone che erano andate da lui per il passaggio di proprietà del locale, sì.
P. M. – Non ci dica cos'ha riferito Franceschi, ma c'è stato un esito positivo rispetto alla vostra ricostruzione investigativa?
LUOG. NECCI N. – Sì, assolutamente sì. Ha confermato l'esito di quella che era poi la nostra attività.
P. M. – Poi lo chiediamo a lui direttamente. Il resto, lo chiedo al Maresciallo Lodiselli?
LUOG. NECCI N. Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione, sì.
P. M. – Su questo lei ha altre circostanze da segnalare?
LUOG. NECCI N. – Potrei aggiungere che, nel corso delle ordinanze che sono state eseguite a luglio del 2015, nella perquisizione a BOLOGNINO Domenico vengono trovati degli appunti riconducibili sia al ristorante Ariete che a La Para, relativi agli acquisti, al pagamento dei dipendenti, dei camerieri per quanto riguarda La Para.
PRESIDENTE
P. – Cosa sono? Appunti? Una contabilità? Cos'è?
LUOG. NECCI N. – Sì, sono manoscritti.
P. – Sì, manoscritti che fanno riferimento...?
LUOG. NECCI N. – ...sia al ristorante Ariete...
P. – Sì, ma cos'è? Una contabilità? Delle note di gestione?
LUOG. NECCI N. – Sono dei meri appunti di gestione delle spese e degli incassi.
P. – Sono prodotte queste cose?
LUOG. NECCI N. – Sì, sì, assolutamente. Sono sequestrati nell'ambito della perquisizione eseguita a BOLOGNINO Domenico.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Facciamo un CD>>.
PRESIDENTE
<<Quindi in allegato al verbale di perquisizione>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Sì, sì, ci sono già. Poi, per comodità di consultazione, facciamo un CD>>.
PRESIDENTE
<<E' già prodotto questo materiale?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No. No>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Volevo chiedere: lei ha nominato BOLOGNINO Domenico. Siccome ne abbiamo due, abbiamo...
LUOG. NECCI N. – ...nonno e nipote.

P. M. – Sì. Abbiamo il figlio di BOLOGNINO Michele e il padre di BOLOGNINO Michele: a chi avete sequestrato questo materiale?
LUOG. NECCI N. – Al figlio di BOLOGNINO Michele.
P. M. – Al figlio di BOLOGNINO Michele.
PRESIDENTE
<<Quindi si tratta di BOLOGNINO Domenico, nato.. ?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Classe '90>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Lei ha qui il verbale di perquisizione e sequestro?
LUOG. NECCI N. – No, non ce l'ho.
P. M. – Va bene, Maresciallo. Senza intrattenerci sulla singola conversazione, tanto abbiamo la perizia, quello che voleva significare, lei l'ha detto qui.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Io non ho altre domande, Presidente>>.
Il Pubblico Ministero non ha ulteriori domande da porre al Luogotenente Necci.
PRESIDENTE
<<Bene. Domande?>>.
Il Presidente dà la parola all'Avvocato Pisanello.
(...)
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, nelle varie conversazioni che lei ha esaminato, anche quest'ultima che ho già menzionato, sempre la 10833, del 3 gennaio 2015, Ahmed fa riferimento al proprio denaro, cioè al fatto che è stressato di dover spendere tutti questi denari. Le risulta che tutto il denaro utilizzato per investire nell'Ariete per sovvenzionare la spesa de La Para era di Abdelgawad Ahmed?
LUOG. NECCI N. – Devo leggere la conversazione, non la ricordo questa. Del 3 gennaio?
AVV. DIF. PISANELLO – Sì, la 10883 del 3 gennaio 2015
LUOG. NECCI N. – Tra chi avviene? Tra BOLOGNINO Michele ..?
AVV. DIF. PISANELLO – ...e Abdelgawad Ahmed.
LUOG. NECCI N. – (risponde dopo circa 30 secondi) Non la trovo. Non ce l'ho qui adesso.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, lei ha detto che era BOLOGNINO che pagava direttamente DILETTO, questo è il sunto dell'accusa. Però quali sono gli elementi in base ai quali lei afferma che i soldi, che la gestione del denaro era di BOLOGNINO Michele e non di Abdelgawad Ahmed?
LUOG. NECCI N. – La proprietà del ristorante Ariete era di BOLOGNINO Michele, ho detto.
AVV. DIF. PISANELLO – La proprietà del ristorante...
LUOG. NECCI N. – Il vero proprietario risultava BOLOGNINO Michele. E' quello che emerge dalle intercettazioni. Ciò che emerge dalle intercettazioni è questo. Questo è quello che ho detto.
AVV. DIF. PISANELLO – Lì c'era un canone di..
LUOG. NECCI N. – Ci sono quelle tre o quattro telefonate dove DILETTO chiede il pagamento del canone ad Abdelgawad. Punto.

AVV. DIF. PISANELLO – Poi per il resto perché dovrebbe essere proprietario BOLOGNINO Michele?
LUOG. NECCI N. – Perché questo è ciò che emergeva dalle attività tecniche.
AVV. DIF. PISANELLO – Ma avete fatto accertamenti nel ristorante? Chi avete trovato nel ristorante? Avete fatto degli OCP?
LUOG. NECCI N. – Intanto l'OCP è stato fatto all'inizio.
AVV. DIF. PISANELLO – Solo uno.
LUOG. NECCI N. – Sì, è stato fatto all'inizio l'OCP dove sono stati individuati quei personaggi che ho citato, e poi dalle attività tecniche emergeva che comunque BOLOGNINO Michele era costantemente presso il ristorante.
PRESIDENTE
P. – Quindi anche nei giorni successivi?
LUOG. NECCI N. – Assolutamente. Sempre. Fino a che non è stato tratto in arresto.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Presidente, se le vogliamo dire tutte, quelle conversazioni... E' semplicemente perché è una tiritera di BOLOGNINO che gestisce un ristorante. Per me è sufficiente così. Però, se lui le deve sciorinare tutte, lo facciamo. Lo facevo io nella requisitoria, alla fine, sinteticamente, perché è proprio la gestione del ristorante, quindi la spesa, le... Se il Collegio vuole, gliele facciamo dire tutte>>.
PRESIDENTE
<<No, no. Infatti io l'avevo già detto all'Avvocato Pisanello>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Io chiedevo soltanto se...>>.
PRESIDENTE
<<Se ha una telefonata che smentisce manifestamente la tesi dell'Ufficiale, la citi, perché è importante che il Tribunale la sappia; se invece sono telefonate sulle quali dobbiamo verificare il valore e l'interpretazione, lasci perdere, le richiami anche lei, ci dica quali sono quelle che, secondo lei, sostengono la sua te.. >>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<No, no, io non ho fatto la domanda sulle intercettazioni>>.
PRESIDENTE
<<Ma lei dovrebbe fare semplicemente. .>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Io ho chiesto se c'erano stati altri elementi per confermare la tesi accusatoria della gestione, anzi della proprietà, come dice lei, del ristorante da parte di BOLOGNINO>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Titolarità>>
Il Luogotenente Necci dichiara:
<<Titolarità>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Oltre alle intercettazioni telefoniche non abbiamo nulla.
LUOG. NECCI N. – Ci sono le intercettazioni telefoniche.
AVV. DIF. PISANELLO – Solo quelle.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Abbiamo detto, scusi, che c'è stata la perquisizione e il sequestro dopo...
LUOG. NECCI N. – Sì, perquisizione e sequestro fatta a BOLOGNINO.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Di questi appunti.
LUOG. NECCI N. – Sì.
AVV. DIF. PISANELLO – Per quanto riguarda accertamenti bancari e passaggi di denaro da un conto corrente all'altro, avete qualche riscontro?
LUOG. NECCI N. – Non ne abbiamo fatti.
AVV. DIF. PISANELLO – Non avete fatto accertamenti.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Direi che non ho altre domande>>.".

All'udienza del 23.3.2017, il Maresciallo Pico ha riferito che il Bar Ariete veniva gestito dal Consorzio Europa e, in particolare, dalla madre del figlio di DILETTO Alfonso, Beshanco Oxana. Di seguito si riporta lo stralcio dell'udienza succitata:
"PRESIDENTE
P. – E quindi se lei potesse raccontarcele con maggiore sollecitudine.
MAR. C. PICO E. – Il bar Ariete è gestito dal CONSORZIO EUROPA, in particolare da Beshanco Oxana, che è la madre del figlio di DILETTO. Ci sono delle evidenze nei contratti che sono stati registrati dal CONSORZIO EUROPA. Quindi, al di là della partecipazione al consorzio di soggetti comunque legati alla cosca facente capo a Grande Aracri, vi sono delle coincidenze nella contrattualistica del CONSORZIO EUROPA. Dopo cinque mesi dalla cessazione di una misura detentiva per DILETTO Alfonso, DILETTO Alfonso il giorno stesso è rientrato nella compagine sociale della DIGE, che è una delle società riconducibili a DILETTO Alfonso, nella carica di Amministratore unico del CONSORZIO EUROPA."
In merito alla gestione del bar in oggetto, nell'udienza del 23/03/2017, il Maresciallo Capo Pico Emanuele affermava che il bar in oggetto era stato acquistato dal Consorzio Europa, riconducibile al DILETTO, per Euro 117.000 ridenominandolo "Bar Ariete", come di seguito riportato:
"P.M. – Poi per quanto riguarda il bar Ariete, qual è il rapporto fra CONSORZIO EUROPA e bar Ariete?
MAR. C. PICO E. – Il bar Ariete (ora lo prendo subito) è stato preso in gestione, (riprende la parola dopo circa 30 secondi) Nel 2013 il CONSORZIO EUROPA ha acquistato il bar ristorante al prezzo di 117.000, ridenominandolo "bar Ariete" con atto registrato a Parma il 28 novembre del 2013.
P. M. – D'accordo. Quindi viene acquistato dal CONSORZIO EUROPA questo bar Ariete.
MAR. C. PICO E. – Sì. Il precedente proprietario era un altro soggetto di origine calabrese.
P. M. – Questo, poi lo vediamo agli atti. Rispetto a BOLOGNINO Michele (noi eravamo partiti da lì), il bar Ariete... avete fatto voi l'accertamento di chi poi ha effettivamente usufruito di questo bar?
MAR. C. PICO E. – No, nel senso che per noi era del CONSORZIO EUROPA.
P. M. – Quindi di DILETTO.
MAR. C. PICO E. Sì, riconducibile a DILETTO."

Il Maresciallo Loviselli Stefano, dal canto suo, ha riferito in merito ad alcune intercettazioni riguardanti i rapporti tra ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed e BOLOGNINO Michele come di seguito riportato (cfr. udienza 9.9.2016):

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Maresciallo, intanto lei dovrebbe avere dei CD non con i video dei servizi di osservazione dell'ottobre 2014, quando c'è stata l'inaugurazione del bar Ariete, bar Ristorante Ariete.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì.

Il Maresciallo Loviselli consegna della documentazione al Collegio.

Richiesta acquisizione documentale del Pubblico Ministero

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Chiedo l'acquisizione dell'annotazione OCP di quell'attività, con allegato il video con le riprese dei soggetti>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Di questo controllo, di quest'attività, ce ne ha già parlato Nevci, quindi non penso che lei debba aggiungere altro su questo passaggio.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – No.

P. M. – D'accordo. A questo punto lei tratta la parte che riguarda il gruppo DILETTO Alfonso, poi Vecchi Giovanni, eccetera.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì. Sì.

P. M – Ci riferisca delle vostre attività di intercettazione, intanto.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Intanto diciamo che noi siamo arrivati a DILETTO Alfonso in quanto era il locatore dell'attività, del ristorante Ariete a favore della ditta ITALGITTO di Abdelgawad Ahmed, e quindi da lì siamo partiti con le attività di intercettazione telefonica delle sue utenze, che erano il numero 3688016035 e 3349802333.

P. M. – Sì.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Possiamo dire intanto che dall'attività di intercettazione è emerso che il DILETTO era stato oggetto di una misura di prevenzione del Tribunale di Reggio Emilia e si era adoperato con suoi conoscenti e anche con BOLOGNINO Michele di recuperare del materiale tipo ricorsi, qualcosa del genere...

P. M. – ...giuridico.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – ...giuridico, sì, chiedo scusa, per poter impostare un ricorso avverso questa misura di prevenzione.

P. M. Ci dica le conversazioni, mi interessano in particolare quelle con BOLOGNINO Michele.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì. Con BOLOGNINO Michele avvengono non direttamente con le rispettive utenze, ma nella conversazione 3935 del 13 gennaio 2015 DILETTO Alfonso, con l'utenza 3688016035, chiama l'utenza 3893425058, che è quella in uso ad Abdelgawad Ahmed, che è soggetto vicino a BOLOGNINO Michele. Dopo Ahmed gli passa BOLOGNINO Michele e Alfonso gli chiede che gli serve con urgenza la sua sentenza relativa a una sorveglianza avuta in passato dal BOLOGNINO.

Poi, analoghe richieste, le fa verso altri due suoi conoscenti. La conversazione è la 3621 dell'8 gennaio 2015, sempre lo stesso numero, 368...

PRESIDENTE

<<Sono comprese nell'elenco che ci ha consegnato il Maresciallo?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<No, queste sono altre>>.

Il Maresciallo Loviselli dichiara:

<<Io comunque ho predisposto degli elenchi>>.

PRESIDENTE

<<Sì, sì, era giusto per capire se le trovavamo di là o se ce ne fossero degli altri>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<L'elenco è questo>>.

Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Questi sono per i capi 190, 191 e anche 192 e 93, che però non riguardano imputati di questo dibattimento, ma in qualche modo la vicenda si sovrappone, che sono i rapporti di DILETTO con Vecchi Giovanni per arrivare a Vecchi Silvano, che adesso ci arriviamo.

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sì, riprendiamo. Nella conversazione 3621 dell'8 gennaio 2015 parla con l'interlocutore, lo chiama "Salvatore", utenza 3482703908, e gli chiede di andare a fare una relazione alla caserma dei Carabinieri per il fatto del camion. Spiego: se non ricordo male, DILETTO era stato accusato del furto di un camion, e quindi cercava un testimone per poter mettere a posto la questione.

P. M. – Al di là di queste conversazioni, rispetto a questa circostanza che lei ci ha segnalato per cui BOLOGNINO per sentire.. cioè DILETTO per sentire BOLOGNINO faceva l'utenza di Abdelgawad Ahmed..

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – ...Ahmed.

P. M. – ...cioè del titolare della ITALGITTO, che era la società che gestiva a un certo punto...

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – ...che aveva preso in locazione il ristorante Ariete.

P. M. – ...il ristorante Ariete, su questa circostanza dei contatti tra BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso, complessivamente voi cosa potete dire? Si sentivano anche sulle loro utenze? Come...?

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Sulle utenze maggiormente in uso a loro, quindi il 3688016035 per quanto riguarda DILETTO Alfonso e 3884775375 per quanto riguarda BOLOGNINO Michele, non abbiamo registrato contatti diretti, ma sempre tramite altre utenze si sentivano, in particolare con l'altra utenza 3349802333, che è quella non sempre, ma in alcune circostanze usata da DILETTO ed è intestata alla sua compagna Betshionko Oxana.

P. M. – Okay. Questo nel periodo che voi attenzionate, che parte da...?

AR. AIUT. LOVISELLI S. – Le intercettazioni partono per entrambe le utenze dal 7 novembre 2014 fino al 21 gennaio 2015.

P. M. – Quindi fino alla..

MAR. AIUT. LOVISELLI S. – Pochi giorni prima dell'esecuzione delle ordinanze di "AEMILIA" "

15.7.1. La testimonianza di Abdelgawad Ibrahim Ahmed

All'udienza del 27/04/2017, Abdelgawad Ibrahim Ahmed confermava che l'attività Ariete era di sua proprietà, ma che non avendo alcuna esperienza nella ristorazione, si era affidato al BOLOGNINO per la gestione dell'attività in oggetto:

"AVV. DIF. SUCCI – Magari così riesco a non urlare e a farmi sentire meglio. Allora andiamo avanti. Arriviamo adesso al ristorante Ariete.

DICH. ABDELGAWAD I. A. – Sì.

AVV. DIF. SUCCI – Lei aveva detto che, rispondendo sempre al Pubblico Ministero, certamente c'erano i figli di BOLOGNINO, perché era lo scopo per cui BOLOGNINO le aveva fatto questa proposta, cioè di farli lavorare; che poi anche gli altri dipendenti erano scelti da BOLOGNINO perché, non avendo lei esperienza in materia di ristorazione, non sapeva come muoversi.

DICH. ABDELGAWAD I. A. – Esatto.

AVV. DIF. SUCCI – Nell'interrogatorio aveva detto che i dipendenti venivano scelti... scusi. "L'accordo con BOLOGNINO era che io avrei pagato gli stipendi e lui i contributi dei dipendenti. Con BOLOGNINO eravamo d'accordo che dopo alcuni mesi avremmo valutato se la cosa fruttasse o no. Ribadisco che comunque io mi occupavo personalmente del ristorante, ho scelto alcuni dipendenti e valutavo anche i fornitori": questo è vero?

DICH. ABDELGAWAD I. A. – I fornitori, questo senz'altro. Però i fornitori, nomi e cognomi, me li davano loro, con la loro esperienza precedente, visto che sono ristoratori."

15.7.2. Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

All'udienza dell' 11.11.2016, il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha fornito informazioni inerenti la locazione da parte del DILETTO Alfonso di un ramo di azienda del Consorzio Europa al BOLOGNINO Michele, il quale veniva individuato quale intestatario occulto del contratto di locazione del *"Bar Ariete"*, gestito formalmente dal ADBELGAWAD Ahmed, coadiuvato dai figli del BOLOGNINO, Catianna e Domenico. Il collaboratore ha dichiarato di non essere a conoscenza della cifra che BOLOGNINO pagò a DILETTO Alfonso e di non sapere se tra di essi vi fossero già delle posizioni di debito/credito reciproche che giustificassero la cessione della gestione del bar. Le quote, ha precisato, rimasero, anche se solo formalmente, intestate all'egiziano Ahamed ABDELGAWAB, soggetto che stava economicamente bene ma che, a suo dire, non sborsò i denari per l'acquisto, perché altrimenti ne avrebbe avuto la effettiva proprietà e non solo quella formale. GIGLIO ha proseguito dicendo che quando si recava lui al bar Ariete, vedeva Domenico BOLOGNINO che gestiva la cucina, Catianna BOLOGNINO che gestiva il bar e che entrambi ivi rimanevano fino a tarda serata dal momento che il locale era aperto anche nelle ore notturne. Ha poi ribadito che DILETTO vendette il bar Ariete e l'Habana club a BOLOGNINO in quanto era intenzionato ad allontanarsi dall'Emilia e spostarsi tra la Toscana e la Liguria a causa delle indagini in corso.

Ecco le sue parole partendo da quest'ultimo spunto reso all'udienza dell'11.11.2016:

P. M. – Adesso ha menzionato Megna per richiamare anche il grado di BOLOGNINO. Già prima, parlando con il Presidente, lei ha menzionato alcuni locali, alcune attività

imprenditoriali, ha menzionato l'Habana, ad esempio, e abbiamo menzionato stamattina l'Ariete, il bar ristorante Ariete.
DICH. GIGLIO G. – Sì. L'Habana è un disco night club sempre giù a Parma e il bar Ariete è un bar. Ma, più che un bar, è un bar pizzeria ristorante, non è solo un bar.
P. M. – Di chi erano questi due locali?
DICH. GIGLIO G. – Questi locali diciamo che erano di DILETTO Alfonso, che poi, quando ha deciso di trasferirsi, li ha ceduti al BOLOGNINO, sia le quote... che poi non è che ha trasferito le quote, attenzione, perché le quote non erano neanche intestate al DILETTO. Ha ceduto più che altro la percentuale delle quote dell'Habana a BOLOGNINO e ha ceduto le autorizzazioni del bar Ariete ai figli di BOLOGNINO.
P. M. – Come mai questi passaggi da DILETTO a BOLOGNINO? Cos'era successo in quel frangente? In che anni siamo, intanto?
DICH. GIGLIO G. – Siamo nel 2014 quando è successo questo. Adesso non ricordo se il bar Ariete è stato trasferito a fine 2013, però siamo lì, nel 2014, inizio 2014.
P. M. – E come mai avviene questo, da un punto di vista di uno come lei, che può fornici delle informazioni concrete per averle recepite dai diretti interessati?
DICH. GIGLIO G. – Il DILETTO in quel momento stava cercando di spogliarsi, perché era venuto a conoscenza anticipatamente di quello che stava succedendo.
P. M. – "Spogliarsi", immagino che non si riferisca ai vestiti; spogliarsi di che cosa?
DICH. GIGLIO G. – Né ai vestiti né al battesimo che ha avuto. Mi riferivo alle proprietà che aveva, perché voleva allontanarsi dall'Emilia Romagna, non per altro.
P. M. – Allontanarsi dall'Emilia Romagna, ha detto.
P. – Ma chi? Di chi stiamo parlando?
P. M. – DILETTO.
DICH. GIGLIO G. – Stava cercando di trasferirsi... So che stava cercando di trasferirsi tra la Liguria e la Toscana, o in Liguria o in Toscana.
P. M. – E questo, lei dice, perché aveva saputo cosa?
DICH. GIGLIO G. – Lui aveva saputo... Già da qualche anno lui sapeva che c'erano queste indagini, infatti DILETTO bonificava sempre le macchine, usava un'apparecchiatura per disturbare le telefonate o le ambientali che c'erano, perché usava quell'apparecchiatura là. Poi, quando è stato avvisato, non so come, non so da chi, ma è stato avvisato, ha cercato di allontanarsi proprio dall'Emilia Romagna.

Udienza 29.11.2016:
"AVV. DIF. PISANELLO – Lei ha parlato del ristorante Ariete. Chi aveva finanziato l'acquisto del ristorante Ariete?
DICH. GIGLIO G. – Il ristorante Ariete (è un bar, tra l'altro, pizzeria e ristorante) era di DILETTO Alfonso, il quale ha ceduto poi al BOLOGNINO, ma, la cifra, non gliela so dire, francamente.
AVV. DIF. PISANELLO – Chi aveva pagato la cifra che DILETTO aveva chiesto per la cessione delle quote? Non vi è risposta da parte del signor GIGLIO in quanto interviene il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, la quale dichiara:

<<Avvocato, mi scusi, c'è opposizione. Il collaboratore, quando ha riferito al Pubblico Ministero, non ha parlato di cessione di quote, ma di cessione della gestione, che è una cosa diversa>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Si, gestione. E' corretto>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

AVV. DIF. PISANELLO – Si, della gestione.

DICH. GIGLIO G. – Le quote erano intestate a una terza persona, e quindi ha assorbito la gestione senza passaggio di quote.

AVV. DIF. PISANELLO – Era un egiziano: Ahmed Abdelgawab?

DICH. GIGLIO G. – Si.

AVV. DIF. PISANELLO – Parliamo di lui. Sa chi aveva fatto la trattativa per prendere la gestione di questo ristorante?

DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO Michele col DILETTO, perché avevano diversi affari aperti tra di loro. Non so come si siano messi d'accordo, se era un credito che già il BOLOGNINO avanzava dallo stesso DILETTO o se... ha capito? Però so che avevano già delle situazioni aperte tra loro. Nello stesso periodo gli ha ceduto prima il ristorante, il bar Ariete, subito dopo gli ha ceduto anche l'Habana Club.

AVV. DIF. PISANELLO – Quando BOLOGNINO le presentò l'egiziano, cosa le disse di quest'egiziano, di questa persona?

DICH. GIGLIO G. – Disse che era una persona che economicamente stava bene; però, francamente, io, questo, non l'ho potuto mai appurare. Mi disse che economicamente stava bene, che aveva le quote del ristorante intestate, le quote del bar ristorante intestate, ed era sempre lì, tra l'altro, era sempre lì, perché...

AVV. DIF. PISANELLO – Perché? Dica.

DICH. GIGLIO G. – Da quando aveva conosciuto il BOLOGNINO, erano entrati in simpatia o stavano curando degli affari, non lo so. Comunque era sempre insieme con il BOLOGNINO.

AVV. DIF. PISANELLO – La gestione è stata pagata dall'egiziano, visto che è una persona che stava bene economicamente?

DICH. GIGLIO G. – Il locale non era dell'egiziano. L'egiziano era solo l'intestatario

AVV. DIF. PISANELLO – Si, va bene; ma, i soldi, chi ce li ha messi per il locale Ariete?

DICH. GIGLIO G. – Ma non sicuramente l'egiziano, perché l'egiziano, se avrebbe messo i soldi, avrebbe tenuto anche la proprietà e la gestione del locale, è normale. Avrebbe tenuto la proprietà e la gestione.

AVV. DIF. PISANELLO – Ah, lei dice che l'egiziano non ha messo i soldi? Non ha messo i soldi per l'acquisto della gestione, del locale?

DICH. GIGLIO G – Ma da pagare a chi? A DILETTO? Mi scusi, eh.

AVV. DIF. PISANELLO – E si, a DILETTO, certo.

DICH. GIGLIO G. – I soldi, li ha messi BOLOGNINO. Che c'entra l'egiziano?

AVV. DIF. PISANELLO – Ah! Ho capito. Quindi, i soldi, li ha messi BOLOGNINO. Ho capito, va bene. Senta, in questo ristorante ci lavoravano i figli di BOLOGNINO Michele?

DICH. GIGLIO G. – Quando ci sono andato io, che sono andato qualche volta, ho trovato sia Domenico, che gestiva la cucina, e sia Catianna, che gestiva il bar, si occupava del bar."

...

Udienza 16.11.2016:

P. M. – Okay, d'accordo. Questa è una prima cosa. Un'altra questione è la foto numero 7, perché lei, come aveva fatto nell'interrogatorio, stiamo parlando dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, alla visione di quella fotografia ha detto: E' il padre di BOLOGNINO Michele. A quel punto le è stato indicato, dato atto anche oggi, l'abbiamo sentito tutti, che è stata questa la sua risposta, rispetto alla foto 7 le è stato detto che si tratta della foto di Abdelgaouad Ibrahim Ahmed, classe 1950, nato ad Alessandria d'Egitto. lei sa chi è questo soggetto?

DICH. GIGLIO G. – Sì, ma assomiglia al padre di BOLOGNINO. Ho capito chi è. E' quello che aveva le quote intestate dell'Ariete.

P. M. – Sì, è questo soggetto, è questo soggetto. Lei, che non l'ha riconosciuto in foto, che cosa ci può dire di questo soggetto? L'ha visto? L'ha conosciuto?

DICH. GIGLIO G. – L'ho incontrato un paio di volte al bar Ariete, me l'ha presentato lo stesso BOLOGNINO, mi disse all'epoca che era una persona che economicamente stava bene e che aveva il bar intestato."

Come già ricordato in apertura, il collaboratore di giustizia FEMIA Nicola ha riferito di sapere che tra le varie attività imprenditoriali gestite dal BOLOGNINO Michele vi era anche il bar ariete, avendoglielo detto la figlia (cfr. conversazione intercettata e sopra riportata).

15.7.3. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna

Durante il suo esame (9.5.2017) BOLOGNINO Michele ha sostenuto quanto già riferito da ABDELGAWAD Ibrahim Ahmed:

"P. M. RONCHI – Senta, i rapporti con DILETTO Alfonso, i suoi. Alcuni riferimenti, li abbiamo già fatti. Io le chiedo in particolare quelli degli anni più recenti, quindi nel 2013-2014. Avete fatto affari insieme? Avete condiviso o vi siete passati attività imprenditoriali, attività commerciali?

SIG. BOLOGNINO M. – No, io, DILETTO Alfonso, lo conoscevo che vendeva il ferro. Attività no. Lui aveva un bar, la sua compagna, un bar ristorante a Parma, in via Milano, Ariete. Un giorno, parlando con me, mi ha detto che voleva dare in gestione, la sua compagna, questo bar e lui, sapendo che avevo i miei figli, mio figlio era cuoco e mia figlia..., dice: Michele... ho detto: Io non ho la possibilità... E' la verità; non avevo la possibilità, perché lui voleva pagato tre mesi anticipati, voleva altri 10.000 di... ci volevano circa 20-25.000 euro per prendere quest'attività in gestione di azienda. E io, non avendo la possibilità, conoscevo una persona, ITALGITTO, io lo chiamo Ahmed, il cognome preciso non lo so, parlando con lui, che era interessato, perché mi aveva fatto più di una volta, come ho dichiarato l'altra volta... avevo avuto bisogno di prestito, che dovevo pagare degli assegni, ci sono i bonifici fatti, e lui mi aveva prestato questi soldi, che io dovevo dargli indietro. Avevo detto a questa persona se vuo... Lui mi dice: Ma io non sono... Era uno che si voleva mettere a fare quest'attività. Aveva la possibilità economica, che ce l'aveva la possibilità economica. Io ho detto: Io c'ho mio figlio, mia figlia e mio genero, mio figlio gestisce la cucina, mia figlia gestiva il bar e lavoravano per conto di ITALGITTO. E ITALGITTO ha anticipato lui i soldi, ha messo lui a

fare tutte queste cose e dava un lavoro ai miei figli. Lei pensa che io gli avevo chiesto... E' la verità, gli ho detto: Ci facciamo la società insieme. Lui, com'è giusto, mi ha detto. Michele, prima rientro dei soldi che ho anticipato, dopo che rientro dei miei soldi, se ne parlerà per la società. Era lui che gestiva tutto, era lui che faceva tutto, i soldi che incassava, pagava, faceva tutto lui.

(...)

SIG. BOLOGNINO M. – Dottoressa, l'Ariete l'ha preso ITALGITTO in gestione, ha messo lui i soldi e ha gestito lui tutto. Ha fatto tutto ITALGITTO. Io facevo solo... perché io lavoravo già a Roma. ero assunto a Roma. Io ero stato... per cercare di aiutare i miei figli. e Ahmed aveva messo i miei figli a lavorare in quel locale là. Mio figlio prendeva come cuoco, che lavorava sette giorni su sette... Il ristorante è stato aperto il 14 ottobre. Poi a gennaio mi hanno chiuso le pezze, sono stati quattro, cinque mesi. I miei figli lavoravano sette giorni su sette. Mio figlio faceva il cuoco, andava la mattina alle nove e mezza, finiva alle tre. ricominciava alle cinque e mezza e smontava la sera a mezzanotte, prendeva 1.500 euro. Ahmed dice 2.000 euro. Ma anche 2.000 euro, per un cuoco non sono niente, lavorando sette giorni su sette. Mia figlia faceva dalla mattina alle sei e mezza fino alle due, poi tornava la sera a fare la cameriera e prendeva 1.200 euro. Erano i cosi... Ahmed... che dovevamo recuperare i soldi che aveva messo lui, poi si poteva parlare di società.
All'inizio no, perché..."

L'11.5.2017 **BOLOGNINO** ribadiva quanto già affermato alla precedente udienza : "*DIFESA (Avv. Pisanello)*
AVV. DIF. PISANELLO – Le volevo chiedere come nasce il rapporto con Ahmed Abdelgawab.
SIG. BOLOGNINO M. – Sì. Io conosco Ahmed tramite un suo paesano che si chiama Mario. Di cognome preciso non mi ricordo. però abitava sopra di me. Questa persona aveva noleggiato una macchina, una Q7, che noleggiavo a questo Mario. Ahmed viene a trovare Mario e mi chiedono una macchina a sette posti, in quanto Ahmed con ITALGITTO faceva anche il servizio di taxi che portava da Reggio Emilia all'aeroporto di Bologna, di Milano, e aveva due macchine a noleggio e mi avevano chiesto una macchina a sette posti. Così abbiamo preso il rapporto, siamo usciti qualche sera insieme. Avevo avuto bisogno, io, la prima volta di un prestito di 10.000 euro, che avevo chiesto a Mario se mi poteva pagare cinque rate della macchina anticipate, e Mario aveva detto che non si trovava neanche lui bene. Anche lui era un commerciante. Dice: Ma domanda ad Ahmed e vedi cosa ti può fare lui. Ho domandato ad Ahmed. Mi dà 8.500 euro contanti e io do un assegno della CT VRABIE, della mia ex compagna, di 10.000 euro, che io pago a lui, che risulta a pagamento dopo quarantacinque giorni. Ho capito che lui... mi diceva sempre che voleva fare qualche lavoretto. se c'era qualcosa da fare, che lui aveva disponibilità di soldi, perché l' ITALGITTO era un'azienda molto .. aveva degli appartamenti, degli edifici, coso, e io avevo trovato che c'era in gestione a Parma, in via Milano, questo bar qua, bar ristorante pizzeria, che era della compagna di Alfonso DILETTO, che la compagna era straniera e si conoscevano con la mia ex compagna, che erano della stessa zona. e, parlando, lo volevano dare in gestione. Però servivano dei soldi, perché ci volevano tre mesi anticipati per poter aprire un ristorante. Ne parlo... Prima ne ho parlato con Mario. Mario ha detto: Michele, io non ce la faccio. Poi ne ho parlato con Ahmed. Ahmed subito: Sì, sì, faccio io tutto. Dice: Però come facciamo? Io

non è che sono del mestiere. Gli ho detto: Ahmed, io c'ho mio figlio che fa il cuoco, mia figlia faceva la barista e mio genero lavorava dentro, perché, quando avevano il loro bar a Parma prima che andavano male le cose, che era stato chiuso, lo gestivano loro. Mio figlio aveva finito la scuola alberghiera. Anche dopo che ha finito... con l'immobiliare che non è andata più avanti, ha finito la scuola alberghiera. E ho deciso, gli ho detto: Facciamo. Io lavoravo a Roma, con un consorzio di Roma. Mi sono preso un mese di ferie, gli ho dato una mano a ristrutturarlo, che c'erano dei lavori da fare, che Ahmed è andato a comprare tutto... Ha anticipato lui tutti i soldi. Quando era l'ora dell'apertura, io, la verità, avevo detto ad Ahmed: Ahmed, facciamo... posso mettere io in società mia figlia...? Lui dice: No, prima di tutto, di fare questa cosa qua, devo rientrare con i miei soldi che ho anticipato. Dopo che rientriamo dei soldi, dice, io sono d'accordo anche a fare a società. E a questo punto abbiamo aperto il 15, il 16 ottobre, poi è stato chiuso dopo cinque, sei mesi, mi hanno arrestato, a me... Ed è stato aperto. Lui gestiva tutto. Lui prendeva l'incasso la sera o delle volte lo portavo via io, l'incasso, e lo consegnavo a lui, perché gli davo una mano, perché lui non era tanto pratico. Però come roba bancaria, tutte queste cose, faceva tutto lui. Ogni tanto mi dava qualcosa, a me, perché perdevo anche del tempo. Perché io avevo fatto questa cosa per dare un lavoro ai miei figli, perché a quell'epoca i miei figli non stavano lavorando. Nessuno, i due miei figli e mio genero non stavano lavorando. E per questo motivo..."

A sua volta, BOLOGNINO Catianna sosteneva quanto già precedentemente affermato dal padre (cfr. udienza 6.6.2017):

"AVV. DIF. PISANELLO – Successivamente, lei diventa dipendente del bar ristorante Ariete: siamo in che anni?

SIG.RA BOLOGNINO C. – 2014, fine 2014.

AVV. DIF. PISANELLO – Come nasce quest'idea del ristorante Ariete? Ricorda?

SIG.RA BOLOGNINO C. – E' nato da questo ristorante, c'era sia il ristorante che il bar, quindi avevamo pensato Domenico mio fratello come cuoco e io dietro il bar come barista, e papà sarebbe entrato in società se la gestione prendeva... iniziava a lavorare bene e lui riusciva a investire gli stessi soldi di quello che sarebbe diventato suo socio se riusciva a investire gli stessi soldi.

AVV. DIF. PISANELLO – E come si chiama il soggetto che ha preso in gestione il ristorante Ariete?

SIG.RA BOLOGNINO C. – Ahmed... non so il cognome.

AVV. DIF. PISANELLO – Abdelgawad Ahmed?

SIG.RA BOLOGNINO C. – Sì.

AVV. DIF. PISANELLO – Senta, chi prende in realtà in gestione questo ristorante?

SIG.RA BOLOGNINO C – Ahmed. Che però lui non ha mai gestito un ristorante, quindi non sapeva proprio minimamente da dove partire

AVV. DIF. PISANELLO – E quindi come si organizzano i lavori? Visto che non sapeva come gestirlo, come...?

SIG.RA BOLOGNINO C. – Iniziamo a lavorare, io dietro al bar e mio fratello in cucina, e insieme ad altre bariste iniziamo la gestione, iniziamo a lavorare. All'inizio si faceva il sacrificio anche di fare sette giorni su sette per riattivare il locale.

(...)

AVV. DIF. PISANELLO – Visto che lei ha introdotto l'argomento, io le chiedo com'era il rapporto lavorativo oppure il suo rapporto con il ristorante Ariete.
SIG. BOLOGNINO D. – Il ristorante Ariete... Io mi occupavo della cucina, mi occupavo degli ordini e tutto quello che riguardasse la cucina, dalla scelta... Anche perché Ahmed non aveva esperienza in questo campo, e quindi mi occupavo io di tutto.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, c'era un accordo... chi gestiva il ristorante Ariete?
SIG. BOLOGNINO D. – Il ristorante Ariete lo gestiva sempre Ahmed, in concomitanza con noi: io mi occupavo della cucina, della sala e della pizzeria e mia sorella del bar. Ma a fine serata comunque i conti si riportavano sempre a lui, anche perché lui era molto presente, era molto pesante su quello, stava molto dietro a livello di conti.
AVV. DIF. PISANELLO – BOLOGNINO Michele che rapporto aveva con Abdelgawad Ahmed?
SIG. BOLOGNINO D. – So che gli aveva noleggiato qualche macchina e poi c'era quest'accordo, che Ahmed voleva investire in un locale; se mio padre avrebbe onorato i suoi impegni con Ahmed, sarebbe riuscito ad entrare in società.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi, nel momento in cui lei lavorava al ristorante Ariete, BOLOGNINO Michele era socio del ristorante Ariete?
SIG. BOLOGNINO D. No, no, assolutamente. Veniva a trovarci, veniva a mangiare, ma assolutamente non c'entrava nulla con l'Ariete. Come le ho detto prima, gestivamo io e mia sorella, sotto la supervisione di Ahmed.
AVV. DIF. PISANELLO – Ma BOLOGNINO Michele riceveva dei soldi da Ahmed?
SIG. BOLOGNINO D. – No, soldi del ristorante no sicuramente. So che ogni tanto gli chiedeva qualche 100 euro, 200 euro, così, che aveva bisogno mio padre, e Ahmed spesso e volentieri glieli dava. Ma non c'entrava nulla con... Solo in qualità di prestito amichevole."

15.8. CAPO 198

Intestazione fittizia della Discoteca LA PARA

Con riferimento al capo di imputazione in oggetto, è stato chiamato a testimoniare, all'udienza dell'11.4.2017, il Luogotenente Necci Nazzareno, il quale ha riferito, in primo luogo in merito ad una conversazione di BOLOGNINO Michele, dalla quale si evincerebbe, secondo l'ipotesi accusatoria, la riconducibilità in capo allo stesso delle attività notturne inerenti al Duplex, divenuto successivamente La Para ed al ristorante Ariete.
Di seguito si riporta uno stralcio della deposizione di udienza.
"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – E quindi abbiamo chiarito: DILETTO Alfonso, Mario Megna, poi c'è anche quella di BOLOGNINO. Quella di BOLOGNINO è nota oramai, è sempre quella.
LUOG. NECCI N. – Sì. Quella di BOLOGNINO è intestata proprio a lui e ci sono numerose conversazioni dove lui si presenta proprio con nome e cognome anche relativamente alla gestione del ristorante di cui al capo 191.
P. M. – Faccia qualche esempio rispetto a tutte queste conversazioni che lei ha indicato, che sono significative per le conclusioni che ha tratto, cioè del capo 191.
LUOG. NECCI N. – Sì. C'è, ad esempio, questa conversazione, la 13023 del 20 gennaio 2015, dove BOLOGNINO, parlando con suo padre, emerge che il padre non era a conoscenza del fatto che BOLOGNINO avesse una conoscenza. Il padre dice: Ma tu non hai il ristorante?

– Sì, c'ho il ristorante dove ci sono i miei due figli, però c'ho anche una discoteca – e cita la discoteca. – Ma la discoteca dove c'avevi il night prima? – Sì. E quindi anche in questa circostanza è abbastanza chiaro che lui ha la proprietà di questa discoteca, che è La Para, poi individuata come discoteca La Para, e il ristorante che verrà individuato appunto come l'Ariete."

Si riporta, a seguire, la trascrizione dell'intercettazione telefonica citata dal Luogotenente Necci

M. = Michele BOLOGNINO- U. = Padre di Michele:

.. M. Ho la discoteca qua, papà, ho chiuso ieri sera tardi . ho chiuso stamattina alle sei .. U. Ah, pure la discoteca hai? Avevi detto che hai il ristorante, bar, ora è diventata discoteca? M. No, a Buganzola! Non è più là, è discoteca a Buganzola! U. Dov'era una volta? M. Sì! U. Ah .. sempre là è un'altra volta? M. Sì! U. E il ristorante non ce l'hai più? M. Nel ristorante ci sono i ragazzi! U. Ah, loro .. ah tu ..inc.. dove c'era una volta? M. Eh! Poi .. ho chiuso .. sono arrivato a casa stamattina alle sei e venti, le sei e mezza .."

Secondo il Luogotenente Necci, le attività tecniche svolte, confermavano che il reale proprietario del Duplex, divenuto successivamente circolo privato "Blu & Blu", con insegna La Para, era di BOLOGNINO Michele in quanto era colui che ritirava gli incassi nel locale e che prendeva decisioni in merito alla gestione del personale. Lo stesso risultava, in tesi d'accusa, coadiuvato da PETRONE Antonio, EL FATACHI Abdellatif e VRABIE Mihai; questi ultimi, in occasione di controlli operati dalle forze di Polizia si identificavano come gestori dell'attività.

Ecco uno stralcio della deposizione della fornita dal Luogotenente Necci in merito a quanto su descritto:

"P. M. – Richiamandoci a quella prima conversazione che lei ha citato con il padre, tra BOLOGNINO Michele e il padre, veniva fatto riferimento a quel ristorante e lei poi ha detto ad una discoteca.

LUOG. NECCI N. – Esatto. Esatto. Dalle stesse attività tecniche emergeva che, oltre alla conduzione di questo ristorante, BOLOGNINO era anche proprietario di una discoteca. Questa discoteca veniva individuata nella discoteca sita a Buganzola, una località di Parma, nella via Nabucco, numero 8.

P. M. – In che periodo siamo qui?

LUOG. NECCI N – Siamo parlando sempre dell'ottobre del 2014.

Di fatto...

P. M. – Però nella conversazione che lei ha citato il padre dice: Quella che già avevi.

LUOG. NECCI N. – Esatto, quello che già avevi, perché all'interno di quel locale in precedenza, fino al giugno (credo) del 2014, c'era stato un night club che si chiamava Duplex. E quindi in questa telefonata si intuisce che era lui il vero proprietario di questo locale, anche perché il locale risultava essere intestato ad altre persone. Di fatto era un circolo privato denominato Blu e blu, il cui Presidente era tale Cappellazzi, quindi un'altra persona che nulla aveva a che vedere con BOLOGNINO.

P. M. – Quindi nel medesimo indirizzo... qual è l'indirizzo?

LUOG. NECCI N. – Via Nabucco, 8, di Baganzola, Parma.
P. M. – ...di Baganzola si sono succeduti due diversi locali.
LUOG. NECCI N. – Sì.
P. M. – Il primo...?
LUOG. NECCI N. – Il primo era il Duplex, che era un night club; dopodiché si è succeduto questo circolo privato Blu e Blu; e poi dopo c'è stata questa discoteca La Para.
P. M. – La Para.
LUOG. NECCI N. – Sì. La Para era soltanto l'insegna della discoteca, ma in realtà non esisteva La Para. Veniva gestita come discoteca, ma non c'era nessuna autorizzazione.
PRESIDENTE
P. – Era la vecchia discoteca Duplex che aveva cambiato l'insegna?
LUOG. NECCI N. – Sì. Soltanto l'insegna avevano cambiato, però in realtà era sempre la Duplex, Blu e Blu e poi dopo La Para.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Anche qui ci sono delle conversazioni? Chi sono i soggetti coinvolti? Ci dica un po'.
LUOG. NECCI N. – Allora, per quanto riguarda La Para, è chiaro che il vero (come abbiamo detto prima) proprietario era BOLOGNINO, perché era lui che andava a riscuotere gli incassi, era lui che decideva chi doveva lavorare e come si doveva lavorare. In realtà c'erano dei soci che coadiuvavano il BOLOGNINO nella gestione, in particolare cito Petrone Antonio, El Fatachi Abdellatif detto "Abdul" e il fratello del compagno della moglie di BOLOGNINO, Vrabie Mihai.
PRESIDENTE
P. – Il fratello del compagno della...?
LUOG. NECCI N. – ...della moglie. Scusi. Il fratello della moglie, della compagna di BOLOGNINO, Vrabie Mihai.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – La compagna si chiama Vrabie...?
LUOG. NECCI N. – Vrabie Carmen.
P. M. – E suo fratello si chiama...?
LUOG. NECCI N. – Vrabie Mihai.
P. M. – Questi tre soggetti che lei ha citato, Vrabie Mihai, El Fatachi Abdellatif e Petrone Antonio, che cosa risultavano fare all'interno del locale?
LUOG. NECCI N. – C'era Abdul, El Fatachi che si occupava più che altro della... faceva su Facebook... cercava locandine per quanto riguardava le serate, queste cose qui.
P. M. – Pubblicità.
LUOG. NECCI N. – Pubblicità, più che altro, sì; Petrone Antonio si interessava della vera e propria gestione; e Mihai, il cognato, era alla cassa. Nel corso di numerosi controlli effettuati dalle Forze di Polizia, loro si sono presentati come gestori del locale.
P. M. – E invece la conclusione per cui il titolare effettivo era BOLOGNINO Michele da dove la trae?
LUOG. NECCI N. – Dalle numerose conversazioni che emergono sempre nel corso di questo procedimento, per le quali io ho preparato una lista.
P. M. – Ci faccia degli esempi.
LUOG. NECCI N. – Sì.

Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.
PRESIDENTE
P. – Questa è un'altra lista per il capo...
LUOG. NECCI N. – Per il 198.
P. – Per il 198.
LUOG. NECCI N. – Sì.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Poi ne possiamo prendere visione?>>.
PRESIDENTE
<<Sì. Ve ne do una copia, Avvocato>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Ci darà poi termine per guardare>>.
Il Luogotenente Necci dichiara:
<<Allora, per quanto riguarda gli esempi, cito sempre la 13023, di cui ho fatto cenno prima, tra BOLOGNINO
Michele e il padre, dove appunto lui parlava sia del ristorante che della discoteca>>.

Il Luogotenente Necci oltre a fornire informazioni in merito alla costituzione del Circolo Blu & Blu e alle generali condizioni di partecipazione previste da tali forme di Associazione, ha evidenziato le modifiche delle cariche interne del Circolo Blu & Blu intervenute negli anni:

"DIFESA (Avv. Mancino)
AVV. DIF. MANCINO – La natura giuridica della discoteca La Para, l'avete accertato?
LUOG. NECCI N. – Assolutamente. La Para era soltanto l'insegna che applicavano fuori.
AVV. DIF. MANCINO – Quindi è comunque il Blu e Blu.
LUOG. NECCI N. – Sì, il Blu e Blu.
PRESIDENTE
P. – Qual era la società?
LUOG. NECCI N. – Era un circolo privato.
P. – Sì, ho capito. La società che lo gestiva qual era?
LUOG. NECCI N. – Blu e Blu. Era un circolo privato.
P. – Ma era a sua volta una società? Cos'era?
LUOG. NECCI N. – Circolo privato dilettantistico sportivo.
P. – Ma dietro c'era una società, un'impresa, qualcosa?
LUOG. NECCI N. – No.
DIFESA (Avv. Mancino)
<<E' un'associazione, signor Presidente, da quello che ho capito>>.
DIFESA (Avv. Mancino)
AVV. DIF. MANCINO – Quindi ci devono essere dei soci con delle tessere?
LUOG. NECCI N. – Esatto.
AVV. DIF. MANCINO – E dovevano essere affiliati ad un ente.
LUOG. NECCI N. – All'AICS in questo caso, Associazione Italiana Cultura Sport

AVV. DIF. MANCINO – Senta, ha fatto dei controlli sulle tessere, cioè se quelle persone che erano all'interno avevano la tessera di affiliazione? Perché in un'associazione, se uno non ha la tessera, non dovrebbe entrare.

LUOG. NECCI N. – Nei controlli effettuati dalle varie Forze di Polizia, che risultano depositati, ci sono anche controlli in questo senso.

AVV. DIF. MANCINO – E si ricorda in particolare se Petrone Antonio aveva la tessera socio?

LUOG. NECCI N. – No, non ricordo questo.

AVV. DIF. MANCINO – Non si ricorda. Senta, lei, mi sembra di ricordare che ha riferito che il Presidente era tale Cappellacci.

LUOG. NECCI N. – Sì. Cappellazzi Riccardo.

AVV. DIF. MANCINO – Cappellazzi. Mi scusi. Il Vice Presidente sa chi è? Sa chi era all'epoca?

LUOG. NECCI N. – Salis Ascanio.

AVV. DIF. MANCINO – Salis Ascanio.

LUOG. NECCI N. – Che è lo stesso della discoteca Free, di cui ho parlato in precedenza.

AVV. DIF. MANCINO – Mentre se io le dico il nome di Curto Flavio, le dice qualcosa?

LUOG. NECCI N. – Sì. E' stato Vice Presidente e anche Consigliere del Blu e Blu.

AVV. DIF. MANCINO – Però forse, quando si è spostato... In che data? Quando era ancora a Buganzola o quando si è spostato in via Spocci?

LUOG. NECCI N. – Dall'atto della costituzione di cui ho parlato prima, il 3 giugno 2013, quando viene costituito il Blu e Blu, Curto Flavio risulta segretario. Quando poi viene sostituito il Presidente... perché inizialmente, alla costituzione, il Presidente era Siciliano Adriano. Poi successivamente Siciliano Adriano dà le dimissioni e viene nominato Presidente Cappellazzi Riccardo, quindi Curto Flavio diventa Vice Presidente.

AVV. DIF. MANCINO – E al momento dei controlli, mi riferisco sempre in particolare a quello del 27 ottobre 2014, appurato che il Presidente dovrebbe essere sempre questo Cappellazzi, il Vice Presidente le risulta chi era, se questo Curto Flavio o questo nominativo che mi ha dato poco fa?

LUOG. NECCI N. – (Non risponde immediatamente).

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Avvocato, produciamo gli atti di tutto questo>>.

DIFESA (Avv. Mancino)

<<Va bene>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Il fatto che lo vede il Maresciallo...>>.

DIFESA (Avv. Mancino)

<<No, è per non far perdere tempo. Se mi dà una risposta, se no dice che non riesce>>.

Il Luogotenente Necci dichiara.

<<Noi comunque facciamo un'informativo datata 14 marzo 2015, dove elenchiamo tutti i controlli effettuati dalle Forze di Polizia nei confronti de La Para oppure Blu e Blu. In particolare lei mi aveva quale? Quello del...?>>."

...

"Il Presidente dà la parola all'Avvocato Mancino.

Difesa (Avv. Mancino)
DIFESA (Avv. Mancino)
AVV. DIF. MANCINO – Io le chiedevo questo: ho segnato che ha detto che originariamente c'era questa discoteca Duplex. Questa discoteca Duplex che cos'era? Un night club, ha detto?
LUOG. NECCI N. – Un night, sì.
AVV. DIF. MANCINO – E dove si trovava?
LUOG. NECCI N. – Baganzola, Parma, via Nabucco, numero 8.
AVV. DIF. MANCINO – Poi diventa (ha sempre riferito lei) un circolo privato, che si chiamava Blu e Blu.
LUOG. NECCI N. – Blu e Blu.
AVV. DIF. MANCINO – Quando diventa il Blu e Blu?
LUOG. NECCI N. – Il 3 giugno 2013.
AVV. DIF. MANCINO – Il Blu e Blu dov'era sito? Sempre lì a Baganzola?
LUOG. NECCI N. – Via Nabucco, numero 8.
...
AVV. DIF. MANCINO – Poi diventa .. arriviamo alla discoteca La Para, che lei ha detto: questo La Para era solo insegna.
LUOG. NECCI N. – Assolutamente sì.
AVV. DIF. MANCINO – Quando diventa discoteca La Para?
LUOG. NECCI N. – Nell'ottobre del 2014.
AVV. DIF. MANCINO – Ma era sempre lì in via Nabucco?
LUOG. NECCI N. – Sempre in via Nabucco, 8. I locali erano esattamente gli stessi."

Dalla data in cui l'attività della Blu & Blu era stata modificata, ha spiegato il teste, i numerosi controlli operati dalla Questura di Parma avevano evidenziato come uno dei gestori "di fatto" fosse EL FATACHI Abdellatif, coadiuvato da VRABIE e PETRONE. Gli imputati, secondo quanto dichiarato dal Luogotenente Necci, erano entrati nella gestione della discoteca solo dall'ottobre 2014:

P. – E questi soggetti che troviamo qui imputati sono presenti in tutte e tre le diverse fasi o solo nell'ultima? Vrabie, Fatachi e Petrone.
LUOG. NECCI N. – Solo nell'ultima.
P. – Solo nell'ultima.
LUOG. NECCI N. – Solo nell'ultima, quando diventa discoteca. Ed è la ragione per cui entrano loro, proprio per cambiare il tipo di attività, in particolare El Fatachi.
P. – Cosa risulta che fanno queste tre persone?
LUOG. NECCI N. – El Fatachi è colui che si interessa della pubblicità anche attraverso facebook; Petrone si interessa della gestione del locale; e Vrabie spesso è stato visto, notato alla cassa.
P. – Notato da chi?
LUOG. NECCI N. – Notato nel corso dei controlli e anche dalle telefonate
P. E' scritto negli OCP che produrrete?

LUOG. NECCI N. – Risultano nei controlli delle Forze di Polizia che si presentano come i gestori, loro, tutti e tre, e dalle telefonate si intuisce il diverso ruolo che hanno entrambi.
P. – Le telefonate di BOLOGNINO sono nei confronti di tutte e tre queste persone?
LUOG. NECCI N. – Sì. Ci sono telefonate con tutti e tre.
P. – E con ognuno che oggetto hanno queste telefonate?
LUOG. NECCI N. – La gestione della discoteca.
P. – In relazione ai compiti di ciascuno o...?
LUOG. NECCI N. – In relazione ai compiti, agli incassi, agli acquisti, tutto ciò che deriva dalla gestione di un locale.
P. – Va bene così, può andare.
LUOG. NECCI N. – Grazie.
"AVV. DIF. MANCINO – E non le risulta invece un locale in zona Salumini di Parma, in via Spocci, numero 2?
LUOG. NECCI N. – Sì. Nel gennaio 2015, comunque dopo gli arresti eseguiti per il 20604, la discoteca La Para viene trasferita nei locali di via Spocci, numero 2, che è un'altra località di Parma, proprio perché lì c'erano stati dei problemi, c'erano stati dei controlli da parte della Polizia, perché c'erano numerosi cittadini che si lamentavano a causa dei rumori della discoteca, all'uscita dalla discoteca, e quindi c'erano stati questi controlli e avevano spostato l'attività presso quest'altra sede di via Spocci, 2, a Parma.
AVV. DIF. MANCINO – Quando, quindi, già erano venuti gli arresti.
LUOG. NECCI N. – Sì. Ci sono alcune conversazioni dove BOLOGNINO Michele si sta interessando di questo spostamento de La Para, poi però di fatto avverrà dopo il suo arresto.
AVV. DIF. MANCINO – Io le chiedevo: quando voi siete entrati nella discoteca La Para per fare i vostri accertamenti, li avete fatti a Baganzola o in via Spocci?
LUOG. NECCI N. – Sono stati fatti sia nella via Spocci proprio in maniera diretta dal Nucleo Investigativo, ma anche presso La Para di Baganzola da parte di altre Forze di Polizia."

Nella medesima udienza il teste ha riferito che dopo l'arresto di BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico (figlio di BOLOGNINO Michele) e Megna Mario, aveva continuato nella presumibile gestione occulta dei locali di Baganzola e Parma nonché della discoteca La Para:

"P. M. – Questa, se la stacca, poi la produciamo, Maresciallo. Dopo l'arresto di BOLOGNINO Michele nel gennaio del 2015, avete ulteriori elementi significativi in ordine da una parte all'Ariete e dall'altra parte alla discoteca La Para? Avete approfondito? Cos'è successo?
LUOG. NECCI N. – Sì. Di fatto noi abbiamo continuato delle attività tecniche, soprattutto in particolar modo su Megna Mario, ed è emerso che sia Megna Mario, ma anche il figlio di BOLOGNINO, Domenico, hanno continuato nella gestione sia della discoteca che del ristorante, la discoteca La Para e il ristorante Ariete."

Del resto, nel 2015, a seguito di perquisizione effettuata nei confronti di BOLOGNINO Domenico (figlio di BOLOGNINO Michele), venivano ritrovati degli appunti manoscritti

riconducibili al ristorante Ariete e alla discoteca Para, relativi a costi sia per l'acquisto di merce che al pagamento di dipendenti e camerieri:

"P. M. – Durante queste sommarie informazioni, avete mostrato anche delle foto a Franceschi?
LUOG. NECCI N. – Sì, credo di sì. Adesso non ricordo esattamente cosa... Sì, abbiamo mostrato le foto, sì, un fascicolo fotografico inerente delle persone che erano andate da lui per il passaggio di proprietà del locale, sì.
P. M. – Non ci dica cos'ha riferito Franceschi, ma c'è stato un esito positivo rispetto alla vostra ricostruzione investigativa?
LUOG. NECCI N. – Sì, assolutamente sì. Ha confermato l'esito di quello che era poi la nostra attività.
P. M. – Poi lo chiediamo a lui direttamente. Il resto, lo chiedo al Maresciallo Loviselli?
LUOG. NECCI N. – Per quanto riguarda gli altri capi di imputazione, sì.
P. M. – Su questo lei ha altre circostanze da segnalare?
LUOG. NECCI N. – Potrei aggiungere che, nel corso delle ordinanze che sono state eseguite a luglio del 2015, nella perquisizione a BOLOGNINO Domenico vengono trovati degli appunti riconducibili sia al ristorante Ariete che a La Para, relativi agli acquisti, al pagamento dei dipendenti, dei camerieri per quanto riguarda La Para.
PRESIDENTE
P. – Cosa sono? Appunti? Una contabilità? Cos'è?
LUOG. NECCI N. – Sì, sono manoscritti.
P. – Sì, manoscritti che fanno riferimento...?
LUOG. NECCI N. – ...sia al ristorante Ariete...
P. – Sì, ma cos'è? Una contabilità? Delle note di gestione?
LUOG. NECCI N. – Sono dei mieri appunti di gestione delle spese e degli incassi.
P. – Sono prodotte queste cose?
LUOG. NECCI N. – Sì, sì, assolutamente. Sono sequestrati nell'ambito della perquisizione eseguita a BOLOGNINO Domenico.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Facciamo un CD>>.
PRESIDENTE
<<Quindi in allegato al verbale di perquisizione>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Sì, sì, ci sono già. Poi, per comodità di consultazione, facciamo un CD>>.
PRESIDENTE
<<E' già prodotto questo materiale?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No. No>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Volevo chiedere: lei ha nominato BOLOGNINO Domenico. Siccome ne abbiamo due, abbiamo...
LUOG. NECCI N. – ...nonno e nipote.

P. M. – Sì. Abbiamo il figlio di BOLOGNINO Michele e il padre di BOLOGNINO Michele: a chi avete sequestrato questo materiale?
LUOG. NECCI N. – Al figlio di BOLOGNINO Michele.
P. M. – Al figlio di BOLOGNINO Michele.
PRESIDENTE
<<Quindi si tratta di BOLOGNINO Domenico, nato...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Classe '90>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Lei ha qui il verbale di perquisizione e sequestro?
LUOG. NECCI N. – No, non ce l'ho.
P. M. – Va bene. Maresciallo. Senza intrattenerci sulla singola conversazione, tanto abbiamo la perizia, quello che voleva significare, lei l'ha detto qui.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Io non ho altre domande, Presidente>>.

Su richiesta del Collegio, il Luogotenente Necci ha ribadito che VRABIE, EL FATACHI e PETRONE, erano, in tesi d'accusa, gestori di fatto in quanto, pur se non formalmente intestatari dell'attività, dei locali e dei beni mobili strumentali, dai numerosi verbali stilati in occasione di controlli svolti dalle forze di Polizia, essi si identificavano come tali ed in sede di controlli, risultavano i possessori dell'attività:
"Il Pubblico Ministero non ha ulteriori domande da porre al Luogotenente Necci.
Presidente
PRESIDENTE
P. – Senta, Maresciallo, lei dice che questi signori, Vrabie, El Fatachi e Petrone, sono fittizi intestatari della titolarità della discoteca La Para.
LUOG. NECCI N. – Sì.
P. – Fittizi intestatari perché?
LUOG. NECCI N. – Fittizi intestatari perché...
P. – Al di là delle conversazioni, dei discorsi, hanno una licenza intestata a loro? Hanno qualcosa di scritto, qualcosa di formale, di ufficiale?
LUOG. NECCI N. – No.
P. – O sono dei gestori di fatto?
LUOG. NECCI N. – Sono dei gestori di fatto, perché emerge dai controlli di Polizia che, al momento in cui interviene la pattuglia per motivi legati, non so, al disturbo, si presentano loro in qualità di gestori.
P. – Gestore di fatto può essere qualunque persona, un fiduciario. Il rapporto che occulterebbe la reale titolarità in cosa consiste? A parte la presenza fisica di queste persone sul posto.
LUOG. NECCI N. – Il rapporto che occulterebbe...?
P. – Lei dice: Il titolare reale è BOLOGNINO, il fittizio è... questi soggetti. Come facciamo a dire che, su un piano formale, giuridico, questi sono i titolari dell'azienda?
LUOG. NECCI N. – Perché, come le dicevo, si presentano loro al momento del controllo.
P. – Ne hanno il possesso?

LUOG. NECCI N. – Ne hanno il possesso, aprono loro la discoteca, la chiudono, incassano i soldi e li danno poi a BOLOGNINO. O molto spesso è lui stesso che va...
P. – Ma se deve intervenire un sequestro di quest'azienda, il sequestro viene fatto rispetto al titolare giuridico.
LUOG. NECCI N. – Non c'è, non c'è, perché La Para non esiste. Hanno sfruttato questo circolo esistente.
P. – I beni a chi appartengono? Sono beni mobili, in realtà, la maggior parte.
LUOG. NECCI N. – La proprietà del locale appartiene a un commercialista, un tale Donnagemma di Parma.
P. – I muri.
LUOG. NECCI N. – Sì, i muri.
P. – Ma i beni strumentali, i tavoli, le sedie, la cucina, il bar, questi sono beni mobili, tutti beni mobili. Quindi in realtà, la titolarità, noi la ricaviamo dal fatto che, essendo beni mobili, i possessori sono questi soggetti?
LUOG. NECCI N. – Esatto.
P. – Che sono questi soggetti i possessori da cosa emerge?
LUOG. NECCI N. – Dalle telefonate.
P. – Dalle telefonate.
LUOG. NECCI N. – Dalle telefonate. Ci sono, ad esempio, delle telefonate dove parlano della gestione delle sedie o di un gruppo di elettricità, perché avevano staccato la corrente.
P. – Le utenze a chi erano intestate?
LUOG. NECCI N. – Le utenze erano intestate al Blu e Blu, mi pare di ricordare. Però è un accertamento che non ho fatto direttamente.
P. – Blu e Blu cos'era?
LUOG. NECCI N. – E' il circolo.
P. – Era il circolo...?
LUOG. NECCI N. – E' il circolo privato che gestiva il night precedente, di cui ho parlato prima.
DIFESA (Avv. Mancino)
<<Signor Presidente, mi permette? Su questo tema>>.
PRESIDENTE
<<No, Avvocato, non le permetto. Mi dispiace, sto facendo io le domande>>.
DIFESA (Avv. Mancino)
<<Va bene. Non erano domande, erano chiarimenti>>."

Come si evincerebbe dalla documentazione sequestrata ed acquisita agli atti, nonché dalle ulteriori deposizioni sia del Luogotenente Necci che di ABDELGAWAD Mohamed (cfr. udienza 27.4.2017) nella gestione era coinvolto anche quest'ultimo, gestore altresì, in tesi d'accusa, del ristorante Ariete insieme a BOLOGNINO Michele. Spesso le provviste di alcolici utilizzati nella discoteca Para, venivano effettuate tramite il bar ristorante; ragione per la quale ABDELGAWAD Mohamed spesso si presentava nei locali della discoteca Para per recuperare le somme di denaro anticipate con la propria carta di credito:

"AVV. DIF. PISANELLO – Le risulta che Abdelgawad Ahmed spesso prendesse accordi con BOLOGNINO perché lui stesso, Abdelgawad Ahmed, andasse ad incassare denaro nella discoteca La Para? Ci sono varie conversazioni in questo senso.
LUOG. NECCI N. – C'è da dire una cosa: molto spesso gli acquisti de La Para per quanto riguardava i liquori venivano fatti tramite il ristorante, quindi venivano al magazzino Metro di Parma, e quindi venivano acquistati sempre dal ristorante, per cui molto spesso Ahmed si presentava a La Para per recuperare i soldi degli acquisti della spesa.
AVV. DIF. PISANELLO – Quindi in questo senso, lei dice.
LUOG. NECCI N. – Sì, c'era una gestione abbastanza...
AVV. DIF. PISANELLO ...comune.
LUOG. NECCI N. – Sì. Per quanto riguardava gli acquisti soprattutto.
AVV. DIF. PISANELLO – Faccio riferimento alla 9518, RIT 2319/14, dove Ahmed dice: Resto lì finché non incasso tutto quello che posso incassare.
LUOG. NECCI N. – Esatto, esatto, esatto. In quella circostanza non poteva recarsi BOLOGNINO Michele a La Para, e quindi ci andò Ahmed.
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, le risulta che BOLOGNINO Michele chiedeva a Abdelgawad Ahmed il permesso di usare la carta di credito del ristorante per fare la spesa? Faccio riferimento alla conversazione 10833, RIT 2319.
Non vi è risposta da parte del Luogotenente Necci in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:
<<Avvocato, se è scritto nella conversazione, è scritto nella conversazione. Cosa chiede conferma al teste?>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<E' comunque un modo di portare all'attenzione del Tribunale i punti dell'istruttoria>>
PRESIDENTE
<<Ho capito. Va bene>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Saranno anche punti dell'istruttoria a nostro favore>>.
PRESIDENTE
<<Il testimone è stato molto vago, nel senso che ha fatto un rinvio alle intercettazioni, e le leggeremo. Non è che abbiamo avuto una testimonianza analitica sulle telefonate>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – Senta, nelle varie conversazioni che lei ha esaminato, anche quest'ultima che ho già menzionato, sempre la 10833, del 3 gennaio 2015, Ahmed fa riferimento al proprio denaro, cioè al fatto che è stressato di dover spendere tutti questi denari. Le risulta che tutto il denaro utilizzato per investire nell'Ariete per sovvenzionare la spesa de La Para era di Abdelgawad Ahmed?
LUOG. NECCI N. – Devo leggere la conversazione, non la ricordo questa. Del 3 gennaio?
AVV. DIF. PISANELLO – Sì, la 10883 del 3 gennaio 2015.
LUOG. NECCI N. – Tra chi avviene? Tra BOLOGNINO Michele...?
AVV. DIF. PISANELLO – ...e Abdelgawad Ahmed.
LUOG. NECCI N. – (risponde dopo circa 30 secondi) Non la trovo. Non ce l'ho qui adesso."

Queste, invece, le parole di Ahmed Abdelagawad:

"P. M. RONCHI – Mi vuole spiegare? Sono cifre importanti rispetto alle altre che sono indicate lì. Non esagerate, però sono costanti e sono "metro la para"; a volte invece c'è scritto "metro ristorante".
DICH. ABDELGAWAD I. A. – Perché sono della spesa per La Para, che vengono qui: Ahmed, ci aiuti a fare la spesa? Poi me li devono la stessa sera. Quando loro chiudevano, c'era BOLOGNINO che andava lì a prendere, quando poi loro dal loro incosso mi ritornavano indietro la stessa sera. Allora, qual è il vantaggio? E' il vantaggio che per me c'è una fattura intestata a me come ristorante. Perciò, una fattura intestata al ristorante è spesa per il ristorante. Tutto lì. Se devo dire e poi mi trovo la Finanza il giorno dopo, va bene, l'ho detto.
P. M. RONCHI – Adesso lasci stare la Finanza, però voglio dire: con il ristorante, con la cassa del ristorante si faceva la spesa per la discoteca La Para.
DICH. ABDELGAWAD I. A. – No. Con la mia carta di credito, signora.
P. M. RONCHI – Ma veniva registrata nella contabilità del ristorante.
DICH. ABDELGAWAD I. A. – Sì. Perché la fattura veniva intestata al ristorante."

15.8.1. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele

All'udienza del 9.5.2017, BOLOGNINO Michele, in sede di esame, ha reso le proprie dichiarazioni difensive inerenti alla gestione dei locali notturni siti in Baganzola. In tale occasione, BOLOGNINO Michele oltre a fornire informazioni sul night Duplex, ha dichiarato che in seguito all'arresto di TONELLI Loris, suo collaboratore nella gestione dei locali notturni, aveva cessato l'attività del night club Duplex e aveva ripreso l'attività negli stessi locali con la costituzione di un nuovo Circolo denominato Blu & Blu; quest'ultimo, dall'ottobre 2014, era stato adibito all'esercizio di discoteca con insegna La Para Disco:
"SIG. BOLOGNINO M. – ..... Poi a Baganzola diventa Duplex. Il Duplex era... non era una... era un circolo, come si dice? Un circolo Arci, non so come. , tutti soci. E Tonelli Loris non mi dava i soldi, mi dice: Michele, ti metti in società con me – perché il locale, c'erano le foto, si vedeva dentro, era fatto... era fatto alla buona, non era fatto... Un locale tutto fatto con tavolame di muratura. E avevo speso circa 10.000 euro. Si pagava l'affitto. Tonelli aveva fatto 'sto circolo qua, chiamato Duplex, e l'aveva in gestione un certo Angelo. E io c'entravo, nella cosa, perché si cercava di gestirlo per andare avanti per recuperare dei soldi, perché nel locale si pagavano le spese e i soldi che rimanevano si pagava l'affitto, si pagava tutti, e Tonelli Loris... dicevo che ero io... E io di quel locale, se ho preso... dei miei soldi, perché io avevo investito 10.000 euro di lavori, e ci sono le e-mail, i messaggi e tutto, non ho recuperato neanche 2-3.000 euro. Poi l'ho chiuso, il locale, perché non riuscivo a andare avanti, perché Tonelli Loris era stato agli arresti domiciliari e non lo riuscivo più a tenere e l'avevo chiuso. Poi questo locale, sempre lo stesso, perché era sempre lo stesso, è stato fatto sempre lo stesso circolo, abbiamo cambiato circolo e si è chiamato La Para. Nella Para mi sono messo insie...
P. M. RONCHI – Si ricorda il periodo?
SIG. BOLOGNINO M. – La Para anche ottobre 2014, se non mi sbaglio, sempre ottobre 2014, perché è stato preparato prima, ha voluto fatto delle pulizie, perché c'erano degli affitti da pagare arretrati, tutte 'ste cose, e abbiamo detto: apriamo. Sono andato a parlare insieme a quei ragazzi da Donnagemma, non mi ricordo il commercialista come si chiamava, un

commercialista di Parma, che gli pagavamo l'affitto a poco alla volta, e abbiamo fatto tipo una discoteca, si chiamava latino-americano, tipo brasiliano, una musica di questi qua. E sono venuti a lavorare... lo gestiva un ragazzo straniero, che faceva comunicazioni su Facebook, roba di internet: un certo Tonino, non mi rico...
P. M. RONCHI – Come si chiamava? El Fatachi?
SIG. BOLOGNINO M. – Non lo so. Ahmed... No Ahmed, lo come lo chiamavo? Non mi ricordo come si chiama. Era un ragazzo straniero. Insieme a Tonino Perrone... Perrone... non mi ricordo il cognome. Il fratello della mia ex compagna, Vrabie Mihai, il fratello della mia ex compagna.
P. M. RONCHI – Soprannominato...? Come lo chiamavate?
SIG. BOLOGNINO M. – Michele.
P. M. RONCHI – Lei, nell'interrogatorio che ha reso il 27 maggio del 2015, è stato più chiaro con i nomi, ha detto. "Petrone Antonio, Vrabie Mihai detto Michele e tale El Fatachi, un ragazzo alto, di circa 25 anni, robusto".
SIG. BOLOGNINO M. – Non mi ricordo come si chiama, io. Può essere che è lui. Non mi ricordo come si chiama. E ci siamo messi insieme. Eravamo noi quattro. Si gestiva il locale, si faceva la spesa, si andava a fare tutto. Lei, pensa, per fare la spesa a quel locale dovevamo chiedere dei soldi ad Ahmed, all'egiziano, perché lui faceva la spesa... perché lui è stato sempre uno così. Quando spendevamo? 1.500 euro? Lui la sera voleva 1.550. Lui basta che faceva queste cose qua .. perché è uno che stava bene, che sta molto bene, che c'ha proprietà, uno che io gli dovevo dare dei soldi che non gli ho dato.
P. M. RONCHI – Quindi abbiamo il Duplex e La Para, e questi sono a Baganzola.
SIG. BOLOGNINO M. – No, no, no. Dottorè, il Duplex e La Para sono sempre la stessa cosa.
P. M. RONCHI – Esatto, e sono a Baganzola.
SIG. BOLOGNINO M. – Sì.
P. M. RONCHI – In due periodi temporali diversi.
SIG. BOLOGNINO M. – Sì.
P. M. RONCHI – Poi abbiamo altri locali notturni di cui lei è stato socio, proprietario?
SIG. BOLOGNINO M. – No. Mi faccia... Lì a Baganzola eravamo tutti e quattro che lavoravamo. Si pagavano i camerieri, poi ci sono telefonate che io parlo con Belli Bruno: Qua mi stanno rubando bottiglie – quando facevamo i conti. Se noi spendiamo 3.000 euro di spesa e incassiamo.."

BOLOGNINO Michele ha dichiarato, inoltre, che il finanziatore della discoteca era Abdelgawadi Mohamed, mentre lui e VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif e PETRONE Antonio erano i gestori occulti di detta attività:
"SIG. BOLOGNINO M. – Non mi ricordo come si chiama, io. Può essere che è lui. Non mi ricordo come si chiama. E ci siamo messi insieme. Eravamo noi quattro. Si gestiva il locale, si faceva la spesa, si andava a fare tutto. Lei, pensa, per fare la spesa a quel locale dovevamo chiedere dei soldi ad Ahmed, all'egiziano, perché lui faceva la spesa... perché lui è stato sempre uno così. Quando spendevamo? 1.500 euro? Lui la sera voleva 1.550. Lui basta che faceva queste cose qua... perché è uno che stava bene, che sta molto bene, che c'ha proprietà, uno che io gli dovevo dare dei soldi che non gli ho dato."

Di seguito, a completamento, si riportano a titolo esemplificativo le trascrizioni di alcune delle conversazioni telefoniche ritenute, in tesi accusa, rilevanti:

Conversazione prog. n. 99 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
M.= Mario Megna
B. Mm.
M. Una qualche volta per le orecchie ti prendo eh.
B. No, ma erano troppo pochi i soldi, c'è qualcosa che non va in questa discoteca, ma è impossibile.
M. Allora, ieri hanno fatto tutti i conti, mi ha dato sei e ottanta vecchi.

Conversazione progr. nr. 2100 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
A.= Voce maschile di soggetto a nome Antonio (non meglio identificato)
A. Non mi vieni a trovare mai.
B. E sono qua, con il ristorante qua a Parma, con la discoteca, sto correndo come i pazzi.
A. Me l'ha detto Palmino, me l'ha detto.
B. Eh.

Conversazione progr. 3136 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
S.= SERGIO BOLOGNINO
B. SERGIO.
S. Che, dormi ancora?
B. Eh, e là alla discoteca alla sera chiudiamo tardi.
S. Ah?
B. Là alla discoteca chiudiamo tardi alla sera.
S. Ah Va beh. Eh.. .. inc.. vengo qua a Reggio Emilia.
B. Mm
S. Al Tribunale.

Conversazione prog. n. 3718 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
G.= Antonio GIGLIO
B. Pronto, sempre in ferie sei tu, eh.
G. E non devo stare in ferie?! Tu sei una vita in ferie.
B. Eh.
G. Tu sei nato in ferie.
B. Si, si, ti faccio vedere io a te, no, ho chiamato a Giulio ormai, che mi serviva il gruppo urgente alla discoteca stasera ed erano ..
G. .. inc..
B. Che vuoi?
G. E che c'hai il gruppo?

B. Si, c'è un gruppo, se tuo fratello me lo trova, domani mattina se lo prende, per stasera mi serve. Lo lascio nel furgone quello chiuso..

Conversazione prog. 3938 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
M.= Mario Megna
M. Mi sto vedendo il telegiornale.
B. A casa sei?
M. Si.
B. E io sono andato a dormire alle otto stamattina.
M. Ha lavorato ieri il caso?
B. Si, e pure la discoteca, poi c'è Bruno ammalato.. Eh.. .. inc.. alle dieci.
M. Ah. E poi hai risolto con il ristorante?
B. Il ristorante come?
M. Con la corrente là.
B. Eh, sì, no, ma mica il ristorante.
M. Mm, ah no? Ah, ho capito. Oh! Michele, che stavo dicendo? Ma il cameriere?
B. Mamma mia, lo stavo picchiando l'altro giorno.
M. E perché?
B. Gli ho preso.. Ce l'ho..
M. E poi l'hai cacciato?
B. No, poi là .. e perché aveva .. io sempre lascio soldi in giro, è venuto uno a cercare a me, quello ha fatto anche la faccia dura.

Conversazione n. 4460 RIT 2319/2014.
M. = Michele BOLOGNINO
G. = Graziano
G. Michele!
M. Che c'è Graziano?
G. Vedi che mi hanno telefonato dalla discoteca ..
M. Mh ..
G. Dice che non si sono trovati il Chivas, se gli vado a prendere sei bottiglie.
M. .. ma la carta te l'hanno data per pagare?
G. No, sta arrivando lui!
M. E prendile dal ..
G. Va bene ..
M. .. prendine quattro!
G. Quattro?
M. Mh!
G. Okay! .. no, perché glielo ho detto: " Adesso chiamo Michele e vediamo quello che mi dice Michele. Se non è d'accordo non prendo niente! " Va bene, a posto!
M. Ciao ..
G. Ciao ..

Conversazione prog. n. 4504 RIT 2319/2014.
M.= Michele BOLOGNINO
B.= Bruno Belli
M. Eh, Bruno.
B. Sì, ma un caffè vuoi passare a prenderlo prima di andare a letto?
M. Sì, ancora sono qua, Bruno, che se ' veniva a controllare stasera .. a tenere i soldi io.
B. Va beh, e allora non ti vedo, chiuderete tardi?
M. Ah, e sono qua perché ti ho detto come li tolgono li prendo io.
B. Mm. Va beh, se c'è qualcosa..
M. .. ci vediamo domani..
B. .. se c'è qualcosa ti chiamo.
M. Sì, tutto a posto, ci sono persone?
B. Sì, no, il fratello là.. è arrivato adesso, da solo.
M. Eh, e allora faccio un giro, dai.
B. Mm, ok, ciao.
M. Ciao.

Conversazione prog. n 4588 RIT 2319 /20: 4
M.= Michele BOLOGNINO
B.= Bruno Belli
B. Pronti.
M. Eh, buongiorno, si dorme eh?
B. Buongiorno. No si dorme, si dormicchiava.. Io è dalle due che sono sveglio, non è che..
M. E dove sei stato? E non mi hai chiamato? Io ero a casa che ho sistemato un po' di cose.
B. Eh, mi ha mandato un messaggio coso che è rimandato a domani.
M. Mm.
B. È dovuto andare via che ha avuto un problema.
M. Mm, va buono. Che c'è, che stai facendo?
B. No, sono qua al locale e vado a casa adesso.
M Mm.
B. Sono passato a vedere da te, ho visto che non c'eri, stavano mangiando i ragazzi ..
M. No, no, ho fatto .. un attimino due cose, perché pure ieri sera mica hanno incassato dei soldi, Bruno? No, c'è troppo casino, vanno al bar e bevono tutti, poi pagano alle ragazze.. No, devo trovare una soluzione anche con i camerieri
B. No, non è mica.. mica facile lì..
M. .. ah, sì..
B. .. cioè c'è troppa confusione.
M. Sì, però sai cos'è? O ai camerieri gli devo dare 150 euro a persona la sera in tasca, quando vengono a prendere una bottiglia la pagano loro e si fanno..
B. .. anche..
M. .. hai capito come?
B. Anche.
(...)

Conversazione prog. n. 4620 RIT 2319/2014.
B.= Michele BOLOGNINO
S.= Voce femminile di soggetto a nome Sabrina (non meglio identificato)
B. Pronto.
S. Ehi.
B. Che c'è, Sa?
S. Hai visto la foto con Vanessa? C'è la neve.
B. No, ma no, la verità sto parlando qua in discoteca che vai.. Non mi fanno bene le cose. Sto vedendo. Mm, ora la guardo, dai, sto parlando, dai, ci sentiamo fra dieci minuti, dai.
S. Mm, va bene.
B. Va buono? Ciao.
S. Ciao.

Conversazione prog. n. 5785 ROT 2319/2014
A.= Michele BOLOGNINO
B.= Ahmed
A Ahmed.
B Si Michele.
A. Tu sei al ristorante?
B. No sono appena andato via. Dimmi hai bisogno?
A. No .. no. Ahmed.
B. Dimmi ..
A. Io ho già mandato l'impulso per bloccare le macchine, là già l'Audi A6 è bloccata, l'emme elle.
B. Ah.
A. Tu chi ti chiama, chiama,
B. Ah.
A. Non c'è Michele" dici per noi le macchine devono rientrare e basta."
B. Ah va bene
Si sovrappongono le voci
A. Non .. non .. Olivia non ti chiama perché Olivia ho parlato io. Di loro vengono qua dici" Volete parlare con lui andate in Calabria e lo trovate."
B. Si, va bene.
Si sovrappongono le voci
A. Abbiamo aspettato fino a oggi, oggi noi non abbiamo non ricevuto niente, ma anche lui per trovarci a dire di pagarci la rata di dicembre. Noi le macchine le riprendiamo Ahmed.
B. Va bene.
A. Già quello .. già quello dell'Audi A6 mi ha chiamato tre volte. Che dice: Ma perché mi dispiace per te, io le macchine sono bloccate".
B. Va bene.
A. Può essere che in nottata la ritiro, ho detto che non lo so.
B. Va bene.
A. Chi ti chiama ..inc.. dici: Chiamate Michele."
B. D'accordo.

A. Va beh. Va beh.
B. Va bene.
A. Ci vediamo.
B. Fai .. fai un buon viaggio.
A. Eh. Ame' poi ti raccomando .. poi vedi se quei ragazzi sabato, Ame' mi sono dimenticato, devono fare la spesa.
B. Cosa? Che ragazzi? Non ho capito.
A. Quei ragazzi .. a Baganzola.
B. Ah.
A. Gliele dai tu puoi te le prendi sabato sera stesso con l'incasso.
B. Ah. Va bene.
A. Come hanno .. come han fatto l'ultima volta qua.
B. Va bene.
(..)

Conversazione prog. n. 6955 RIT 2319/2014.
A.= Michele BOLOGNINO
B.= Michele fratello Sabrina
(...)
B. Niente. No perché ho litigato con Antonio con Abdul, no? Perché è venuto quelli da impresa della buttafuori: "No queste ..inc.. cose dobbiamo parlare che già .. già Michele, lascia che lo parlo io con Michele ..inc.. Abdul". Faccio: "Abdul me l'ha detto così". Dice: "No, no, adesso che facciamo? Come gli
dictamo a questi",
A All'impresa chi?
B. Quelli di buttafuori, che sono venuti là. A ..inc.. a quella il proprietario della buttafuori, della .. quelli che mandava, no?
Si sovrappongono le voci
A. ..inc..
B Ho detto: "Va bene"
A. ..inc..
B. E no perché voleva soldi, no? Ho dovuto pagare, pagato 720 . inc.. 770 euro ..inc..
A. E non ..inc.. niente.
B. Tossisce Han tirato fuori quelli 160.
A. Ah.
B. E poi non è rimasto niente. E han detto: "Ma guarda che non è così ..inc.. Dice che: "No no, lascia che parlo io con Michele lunedì, gli spiego come ..inc.. dovevamo pagare quello, avevamo parlato con Michele già, che dobbiamo pagare i debiti prima e poi". "Si però sono debiti ..inc.. un'altra parte". Dice che: "No, lo so ..inc.. han pagato affitto, han pagato questo, piano piano dobbiamo pagare tutto, no?
A. ..inc..
B. Poi pure Antonio, poi ..inc le pulizie. Dico: "Antò aspetta, no?", dice che: "No no, che qua". Poi è rimasto a parlare loro in ufficio, poi abbiamo fatto i conti noi, non lo so che cazzo hanno parlato.

A. Va beh mo' io vado casa Michè.
B. Va bene.
A. Ciao.
B. Ok ciao.

Conversazione n. 10288 RIT 2319/2014,
M. = Michele BOLOGNINO
A. = Abdul
M. Pronto!
A. Oh, Michele!
M. Sì!
A. Tutto a posto?
M. Sì, tutto a posto ..
A. A che ora vieni qua stasera?
M. Non lo so, perché?
A. Se vieni qua porta anche un po' di vodka alla pesca per favore.
M. Che cosa devo fare io?
A. Se ha qualche bottiglia di vodka alla pesca ..inc..
M. Non ho capito!
A. Vodka alla pesca!
M. E dove la devo prendere?
A. Al ristorante ..inc..
M. Non lo so se ce l'ho di là, se c'è la porto.
A. Okay, grazie!
M. Niente ..

Conversazione prog. n. 12123 RIT 2319/2014.
M. = Michele BOLOGNINO
U. = Peppe
U. Michele!
M. Pronto!
U. Michele sono Antonino!
M. Dimmi!
U. Dove sei?
M. Io sono qua. Tu puoi venire? Lascia a Peppe qua . dove sei tu lascia a Peppe ..
U. Io sono qua al bar ..
M. Lascia a Peppe al bar .. a quale bar sei?
U. Al tuo!
M. E ..inc.. da sola l'avete lasciata là?
U. Ora .. sono venuto .. tu mi hai detto che venivi alle tre e mezza, quattro ..
M. Allora .. fai andare verso di là .. tu con chi sei là?
U. Io da solo!
M. Con che macchina?
U. Con la mia!

(...)

Conversazione n. 12365 RIT 2319/2014
M. = Michele BOLOGNINO
U. = Mario Megna
U. ..inc..
M. Salutiamo! Per te va la vita, che c'è?
U. Eh per te va, non per me! Malato!
M. Malato io sono!
U. Eh ..
M. Vedi che è venuto il figlio di quello oggi qua!
U. Ah è venuto?
M. Sì!
U. E che voleva?
M. Parlava .. no, per la verità è venuto pure perché .. era passato di là .. da quell'amico nostro di Roma ..
U. Sì, sì ..
M. Da quello che ho l'Audi 8 ..
U. Sì ..
M. Che ci sono andati i ROS .. hanno sequestrato tutto, hanno preso il telefono, tutto ..
U. Mh
M. Dice che hanno preso tutto .. computer, cose .. è venuto apposta pure per dirmelo ..
U. Ah ..
M. .. che io sto chiamando ma ..inc..
U. Ho capito .. mannaggia la madonna .. quest'altra ci mancava!
M. Che c'è?
U. Domani .. domani sera parto io col pullman .. che devo fare, devo venire o scendi tu? Non lo so ..
M. Eh .. io ho parlato con lui, glielo ho detto: " Mi dovresti fare solo una statua! " ..inc.. però se venivi tu è meglio così ti spiegavo, perché giovedì io torno .. dove sono andato l'altra volta!
U. Ah .. e adesso .. allora domani sera .. sabato mattina sono qua!
M. Tu glielo spieghi pure .. perché là è successo così .. là .. quello stesso non conviene neanche che lo chiamo per ora.
U. Va bene .. ora glielo dico .. sono qua ..
M. Eh .. perché dice che gli hanno preso tutte cose, il computer .. hanno guardato l'assunzione degli operai ..
U. Eh ..
M. Dino me lo diceva! Ora se ne è andato Dino .. che è stato qua con me .. gli ho detto io .. poi mi ha spiegato il fatto di quell'altro . dove sono andato io ..
U. Eh ..
M. Però glielo ho detto pure che io . gli ho detto: " Però quando lo hai chiamato ti ha fatto pure comodo .. tu ora .. loro vi portano un conto di .. " Dice: " Michele, è vero, lui si prende

4500 euro, ma io gli ho dato quasi 13000 a lui .. che cazzo avanza da me?! Lui si è comportato male con me!" " Sono fatti vostri! Quando lo facevate, lo facevate da soli .. "
U. Bravo! Bravo! ..inc.. i problemi suoi ..
M. No, ma .. quando li hanno fatti .. noi non abbiamo saputo mai niente quello che combinavano! Io non sapevo neanche che lui stava a casa sua!
U. Neanche io. Poi ci sono pure altre novità che poi ti dico! Che ieri abbiamo fatto ..inc.. Michele ti stavo dicendo .. ma dove sei tu?
M. Qua al ristorante.
U. Vedi che .. quei due .. quella là mi sta fondendo il cervello che ogni minuto viene a casa! .. parla davanti a mia moglie .. pure di nascosto ..
M. No .. senti a me .. se tu vai su facebook .. vedi sei amico con la Para?
U. Sì!
M. Vedi la nuova discoteca che ..
U. L'ho vista! Però questa qua tutti i giorni viene qua, che mi ha detto .,
M. La villa .. sì, ma non posso prendere l'impegno per tutte e due, lo sai .. lascia stare che scherziamo ..
U. Ho capito .. no, ti sto dicendo io . che gli devo dire io?
M. Di una, sì! Quando vengo io .. se facciamo quello che dobbiamo fare .. quando può venire pure .. parliamo .. di una sì perché il 7 apriamo là ..
U. Eh .. che gli dico, che poi scendi tu e parlano con te?
M. Una!
U. Sì, parlo con te, dai!
M. Io volevo scendere però se vieni tu è meglio! Perché adesso devo vedere con queste buste paga qua .. mannaggia la madonna!
U. Regolati Michele .. dimmelo perché se devo salire vado e faccio il biglietto, capito?
M. Sali! Ti stai anche un paio di giorni qua .. sali .. qua ti sto dicendo .. voglio il coso .. sali, sali!
(..)

Conversazione prog. n. 13023 RIT 2319/2014.
M. = Michele BOLOGNINO
U. = Padre di Michele
(..)
Si sovrappongono le voci - inc.
U. .. a nessuno dei due .. ah, ve ne siete andati in discoteca?
M. Ho la discoteca qua, papà, ho chiuso ieri sera tardi .. ho chiuso stamattina alle sei ..
U. Ah, pure La discoteca hai? Avevi detto che hai il ristorante, bar, ora è diventata discoteca?
M. No, a Baganzola! Non è più là, è discoteca a Baganzola!
U. Dov'era una volta?
M. Sì!
U. Ah .. sempre là è un'altra volta?
M. Sì!
U. E il ristorante non ce l'hai più?
M. Nel ristorante ci sono i ragazzi!

U. Ah, loro .. oh tu ..inc.. dove c'era una volta?
M. Eh! Poi .. ho chiuso .. sono arrivato a casa stamattina alle sei e venti, le sei e mezza ..
U. Ma io non lo sapevo se no non ti chiamavo! Ho visto che non rispondi .. ho due numeri .. che ne so io .. dico come mai non mi risponde ..

15.9. CAPO 199

Intestazione fittizia della discoteca DUPLEX

In merito al presente capo di imputazione il Maresciallo Necci, all'udienza dell'11.04.2017 ha riferito sugli accertamenti che avevano indotti gli inquirenti ad ipotizzare una fittizia intestazione della discoteca denominata "Duplex".

"P. M. – Richiamandoci a quella prima conversazione che lei ha citato con il padre, tra BOLOGNINO Michele e il padre, veniva fatto riferimento a quel ristorante e lei poi ha detto ad una discoteca.
LUOG. NECCI N. – Esatto. Esatto. Dalle stesse attività tecniche emergeva che, oltre allo conduzione di questo ristorante, BOLOGNINO era anche proprietario di una discoteca. Questa discoteca veniva individuata nella discoteca sita a Baganzola, una località di Parma, nella via Nabucco, numero 8.
P. M. – In che periodo siamo qui?
LUOG. NECCI N. – Stiamo parlando sempre dell'ottobre del 2014
Di fatto...
P. M. – Però nella conversazione che lei ha citato il padre dice: Quella che già avevi.
LUOG. NECCI N. – Esatto, quella che già avevi, perché all'interno di quel locale in precedenza, fino al giugno (credo) del 2014, c'era stato un night club che si chiamava Duplex. E quindi in questa telefonata si intuisce che era lui il vero proprietario di questo locale, anche perché il locale risultava essere intestato ad altre persone. Di fatto era un circolo privato denominato Blu e blu, il cui Presidente era tale Cappellazzi, quindi un'altra persona che nulla aveva a che vedere con BOLOGNINO.
P. M. – Quindi nel medesimo indirizzo... qual è l'indirizzo?
LUOG. NECCI N. – Via Nabucco, 8, di Baganzola, Parma.
P. M. – ...di Baganzola si sono succeduti due diversi locali.
LUOG. NECCI N. – Si.
P. M. – Il primo...?
LUOG. NECCI N. – Il primo era il Duplex, che era un night club, dopodiché si è succeduto questo circolo privato Blu e Blu; e poi dopo c'è stata questa discoteca La Para.
P. M. – La Para.
LUOG. NECCI N. – Si. La Para era soltanto l'insegna della discoteca, ma in realtà non esisteva La Para. Veniva gestita come discoteca, ma non c'era nessuna autorizzazione.

PRESIDENTE
P. – Era la vecchia discoteca Duplex che aveva cambiato l'insegna?
LUOG. NECCI N. – Si. Soltanto l'insegna avevano cambiato, però in realtà era sempre lo Duplex, Blu e Blu e poi dopo La Para.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Anche qui ci sono delle conversazioni? Chi sono i soggetti coinvolti? Ci dica un po'.
LUOG. NECCI N. – Allora, per quanto riguarda La Para, è chiaro che il vero (come abbiamo detto prima) proprietario era BOLOGNINO, perché era lui che andava a riscuotere gli incassi, era lui che decideva chi doveva lavorare e come si doveva lavorare. In realtà c'erano dei soci che coadiuvavano il BOLOGNINO nella gestione, in particolare cito Petrone Antonio, El Fatachi Abdellatif detto "Abdul" e il fratello del compagno della moglie di BOLOGNINO, Vrabie Mihai.

PRESIDENTE
P. – Il fratello del compagno della...?
LUOG. NECCI N. – ...della moglie. Scusi. Il fratello della moglie, della compagna di BOLOGNINO, Vrabie Mihai.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – La compagna si chiama Vrabie...?
LUOG. NECCI N. – Vrabie Carmen.
P. M – E suo fratello si chiama ..?
LUOG. NECCI N. – Vrabie Mihai.
P. M. – Questi tre soggetti che lei ha citato, Vrabie Mihai, El Fatachi Abdellatif e Petrone Antonio, che cosa risultavano fare all'interno del locale?
LUOG. NECCI N. – C'era Abdul, El Fatachi che si occupava più che altro della... faceva su Facebook... cercava locandine per quanto riguardava le serate, queste cose qui.
P. M. – Pubblicità.
LUOG. NECCI N. – Pubblicità, più che altro, sì; Petrone Antonio si interessava della vera e propria gestione; e Mihai, il cognato, era alla cassa. Nel corso di numerosi controlli effettuati dalle Forze di Polizia, loro si sono presentati come gestori del locale.
P. M. – E invece la conclusione per cui il titolare effettivo era BOLOGNINO Michele da dove la trae?
LUOG. NECCI N. – Dalle numerose conversazioni che emergono sempre nel corso di questo procedimento, per le quali io ho preparato una lista.
P. M. – Ci faccia degli esempi.
LUOG. NECCI N – Sì.
Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.
PRESIDENTE
P – Questa è un'altra lista per il capo...
LUOG. NECCI N. – Per il 198.
P – Per il 198
LUOG. NECCI N. – Sì.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Poi ne possiamo prendere visione?>>.
PRESIDENTE
<<Sì. Ve ne do una copia, Avvocato>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Ci darà poi termine per guardare>>.

Il Luogotenente Necci dichiara:
<<Allora, per quanto riguarda gli esempi, cito sempre la 13023, di cui ho fatto cenno prima, tra BOLOGNINO Michele e il padre, dove appunto lui parlava sia del ristorante che della discoteca>>.
Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione all'Avvocato Pisanello."

Si riporta a seguire la trascrizione dell'intercettazione telefonica menzionata dal Luogotenente Necci ed intercorsa tra BOLOGNINO Michele ed il padre.
"M. = Michele BOLOGNINO U. = Padre di Michele U. Franco! M. Michele, non Franco! U. Michele! Ah Michele, mannaggia la madonna .. M. Eh .. U. Ma io .. porco dio non puoi andare un minuto là a vedere questa cosa qua?! M. Sono andato! U. Sei andato? M. Sì . se mi mandi il foglio .. il passaggio dietro del libretto .. che me lo hai mandato solo davanti. Dietro pure! .. il passaggio ..
U. Come .. M. No, è dietro. E poi l'assicurazione è sempre la stessa, 280 euro! U. Hai l'incendio e furto? M. E' 280 euro, l'ho lasciata in quel modo, 280 euro tutte cose. U. Mh . gli ho detto che te ne eri andato e che andavo a firmarla io e mi ha detto:" Almeno viene vostro figlio a firmarmela .." Perché dice che io non posso .. M. Ci manca quel foglio dietro! E mi ha detto a me:" Per 280 euro lasciala com'era, che te ne fotte?" U. Eh .. gli devo mandare 280 euro? M. Tu vai .. vai ..inc.. e me li manda a me poi. Poi vado io! Mandagli il foglio tu. U. Gli mando il foglio del libretto di dietro? E come mai, lo hanno fatto solo davanti allora? Malanova, questo cretino di merda! Là, dove è intestato a me? M. Sì! U. Malanova .. allora lo faccio appena vado? M. No .. oggi, domani mica hai fretta! ..inc.. U. Il 30! M. .. fino a fine mese .. U. Ti ha chiamato Franco? M. No, Franco a me che mi chiama a fare? U. No, che deve chiamare Franco quindi se capiti di là .. ho detto:" Tranquillo che Michele .. non va da nessuna parte." Si sovrappongono le voci - inc. U. .. a nessuno dei due .. ah, ve ne siete andati in discoteca? M Ho la discoteca qua, papà, ho chiuso ieri sera tardi .. ho chiuso stamattina alle sei .. U. Ah, pure la discoteca hai? Avevi detto che hai il ristorante, bar, ora è diventata discoteca? M. No, a Baganzola! Non è più là, è discoteca a Baganzola! U. Dov'era una volta? M. Sì! U. Ah .. sempre là è un'altra volta? M. Sì! U. E il ristorante non ce l'hai più? M. Nel ristorante ci sono i ragazzi! U. Ah, loro .. ah tu ..inc.. dove c'era una volta? M. Eh! Poi .. ho chiuso .. sono arrivato a casa stamattina alle sei e venti, le sei e mezza .. U. Ma io non lo sapevo se no non ti chiamavo! Ho visto che non rispondi .. ho due numeri .. che ne so io .. dico come mai non mi risponde .. M. Chi ha due numeri? Io un numero ho papà, perché ne ho due? U. Io qua ho segnato Michele e Michele 2! M. Boh! Io uno ne ho! U. Boh! .. allora appena vado glielo faccio? M. Mh ..
U. Va bene .. poi .. vai tu e lo prendi e poi mi dici quello che hai speso che te li mando? M. Sì. Ti saluta Mario! Dice che l'altro giorno è venuto e non ti ha trovato a casa .. U. Sì? .. e non mi poteva chiamare? Che dove era? Al bar del corso poteva essere, se no dove vado? Non vado da nessuna parte! M. Dice che è venuto, non ha visto neanche la macchina e se ne è andato! U. Sì perché al bar che vado a piedi? Vado con la macchina! Se viene di nuovo digli che sono al bar del corso, nella piazza sono là! La macchina la vede parcheggiata di fronte. M. Va bene .. U. Non mi poteva chiamare? Mamma mia! M. Va bene, poi ci sentiamo .. U. Va bene, ciao .. M. Ciao .."

La testimonianza è proseguita sul tema della gestione degli incassi della discoteca:
P. M. – Lei prima ha fatto cenno alla riscossione degli incassi.
LUOG. NECCI N. – La riscossione degli incassi, esatto. C'è anche la 500 RIT 2319/14 del 16.11. 2014, che avviene tra BOLOGNINO Michele e Fimognari Giuseppe (questo può essere considerato un coadiuvante di BOLOGNINO nella gestione sia della discoteca che del ristorante), dove, in un periodo di assenza del BOLOGNINO, che si era recato in Romania, Fimognari lo aggiorna sugli incassi della serata, gli dice, "Abbiamo fatto 5.200". – "Dividi i soldi e poi dopo me li lasci, a me, quando io torno". È quindi questa è molto interessante dal punto di vista degli incassi.
C'è anche una telefonata che avviene con Belli Bruno, BOLOGNINO Michele e Belli Bruno, dove BOLOGNINO appunto si lamenta che la discoteca sta guadagnando pochi soldi. Secondo lui, c'è qualcuno che sta cercando di togliere dei soldi dalla gestione. E allora da quel punto di vista lui dice: Adesso devo andare io, perché devo controllare bene; questa sera, i soldi, li prendo io; appena li prendono, li tolgo e mi le metto in tasca. Questa è la 4504 del 30/11/2014. Poi al riguardano c'è anche la 4588, sempre del 30/11/2014, dove lui, parlando con Belli Bruno...
P. M. – "Lui" chi?
LUOG. NECCI N. – BOLOGNINO Michele. Si lamenta della gestione dei soldi, e quindi vuole essere più presente lì alla cassa per togliere i soldi non appena vengono...
P. M. – ...incassati.
LUOG. NECCI N. – ...incassati.
P. M. – Questo per esemplificare.
LUOG. NECCI N. – Sì.
P. M. – Abbiamo visto quell'intercettazione che fa un richiamo al Duplex per quello che lei ha spiegato: vuole aggiungere qualche altra circostanza sul Duplex?
LUOG. NECCI N. – Il Duplex in realtà era emerso nel corso di un'attività di indagine pregressa, che avevamo fatto a Parma sui night club in generale nel 2010, e il Duplex... era emerso che la gestione di questo night club, la gestione e comunque la titolarità, perché non figurava nessuno dei due come titolari veri e propri, era di Tonelli Loris e di BOLOGNINO Michele. E in particolare questo era emerso, oltre che dall'attività tecnica, anche dalle dichiarazioni di altri coindagati, mi ricordo in particolare Meirangolo Salvatore.
P. M. – Okay. Altri locali che avete ricondotto a BOLOGNINO nell'ambito della vostra delega macro di approfondire questa tipologia? Perché ad un certo punto dovete riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe."

Di seguito si riporta la telefonata menzionata *(prog. 500 RIT 2319/2014)* comprovante, in tesi d'accusa, la gestione dei dividendi e la riscossione degli incassi da parte di BOLOGNINO Michele, provenienti dalla gestione del Night Club *"Duplex"*.

B.= Michele BOLOGNINO
P.= Voce maschile di soggetto a nome Peppe (non meglio identificato)
M.= Voce maschile di soggetto a nome Massimo (non meglio identificato)
A.= Voce maschile di soggetto a nome Antonio (non meglio identificato)
S.= Voce maschile di soggetto a nome Abdul (non meglio identificato)

B. Peppe. P. Ohi, Mi', dimmi
B. E allora come va?
P. E allora.. ad un tavolo ancora c'è gente, ancora sta.. Ora hanno staccato la musica.
B. Ah.
P. Abbiamo fatto cinquemila e duecento euro
B. Quanto?
P. Cinquemila e due.
B. Dividi i soldi.
P. No, i soldi .. no, i soldi glielo ho detto già che quattromila . ho detto che Antonio si prende i mille e duecento euro che ha anticipato.
B. Mm.
P. Quelli là che ha anticipato per ..inc.. e i quattromila euro me li prendo io e li porto direttamente domani mattina quando ci sei tu, vi fate i conteggi, se so deve fare che si deve fare spesa e vi dividete i soldi. Glielo ho detto già ad Antonio e ha detto di sì, che non ci sono problemi. I quattromila me li porto io.

(..)
S. Tutto a posto, sei tornato?
B. Sì, a Venezia sono.
S. E va buo'. E adesso non abbiamo chiuso, facciamo i conti con
Peppe.
B. Sì, fate i conti con Peppe, lascia i soldi a Peppe che tanto io alle nove sono già a Parma.
S. Va buono, dai, ci vediamo domani sera noi.
B. Dai, domani sera sono là, dai. Tu non ci devi fare la spesa poi?
S. Sì, sì, adesso tiriamo via anche i soldi per la spesa.
B. Eh, dobbiamo fare la spesa, va beh, poi tu sicuramente non vieni a fare la spesa che vieni come al solito all'ora dei signori ..
S. Va beh ride
B. Mm. È venuta l'amica tua? È venuta l'amica tua al bar eh?
S. Come?
B. Alla discoteca. L'amica tua alla discoteca è venuta?
S. Oggi sì, c'era, sono andato di là e c'era.

(...)
B. Va buono, dai, prenditi i soldi tu e poi ci vediamo là al bar, dai.
P. Sì, zio, tranquillo, che mi dissero pure che mi devono aiutare con le sedie.
B. È certo che se mancano le sedie di là poi..
P. È no ora..
B. .. Inc..
P. .. no, no, dalla sala di .. da quella sala là interna che abbiamo noi là, gli prendo quindici sedie che non so che banchetto abbia.
B. Dove?

P. Non so, domani al ristorante, non so che .. me lo ha detto Mario di caricare quindici sedie e non so che cosa .. una quindicina di sedie per domani.
B. Va buono, dai.
P. Va buono?
B Ora o domani?
P. Sì, ora.
B .. inc..
P. Niente, ora che finisco tutto, carico e poi più tardi vado al ristorante e glieli porto.
B Che arrivo io, poi vieni che vai a dormire dopo.
P. Sì, tranquillo.
B. Tanto ora il tempo vado .. inc..
P. Sì, non ti preoccupare, va buono?
B Va buono. Ciao.
P. Ciao.

All'udienza del 20.4.2017, il Maresciallo D'Agostino, ha riferito in merito alla presunta intestazione fittizia del Night Club *"Duplex"* citando ulteriori telefonate intercettate:
"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Passiamo a un altro argomento.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Poi dopo, a pagina 61, si parla di un'altra fittizia gestione in relazione al capo 199, cioè GIGLIO ci parla della discoteca Duplex di Baganzola, in provincia di Parma, e della discoteca Free.
Quindi i capi di imputazione 199 e 200, in cui BOLOGNINO è stato imputato unitamente a Tonelli Loris. Su questi capi (anche in questo caso qui) hanno riferito i Carabinieri di Parma, che hanno svolto le indagini.
Posso aggiungere, per quanto ci riguarda, anche a riscontro del mio reparto, alcune conversazioni che sono utilizzate anche per quanto riguarda il sequestro per la discoteca Duplex di Baganzola, locale che era stato già denominato Blu Notte. Le conversazioni telefoniche ed ambientali che intercettiamo tra il 5 dicembre 2011 e l'11 novembre 2012 hanno dato prova anche in questo caso della fittizietà dell'intestazione, così come descritto nel capo 199. Vi cito anche qui qualche telefonata.
Andando a vedere queste conversazioni, vi è questa telefonata del 5 dicembre del 2011, in cui BOLOGNINO riferisce di trovarsi a Parma e che sta vedendo per quella discoteca (questa è la telefonata 665, RIT 2981 del 2011). E in effetti il 15 dicembre del 2011 BOLOGNINO Michele parla con tale Metrangolo Salvatore, parla del Blu Notte, proprio dei lavori che devono essere eseguiti nel locale (questa è la telefonata 199, RIT 3168 del 2011). Poi ci sono i contatti che ha con Tonelli Loris, che gli invia un SMS molto lungo il 18 dicembre del 2011, che poi è diviso in alcuni progressivi, perché i caratteri negli SMS non possono superare (mi sembra) i cenosessanta caratteri, e sono i progressivi 545, 564 e 568. Dice: "Ciao grande, nessun problema per gli ass. di Guido", penso che siano gli assegni, non lo so. "Tu non c'entri. Cerca di finirmi i lavori a Baganzola. Dopo il 25 qualcosa riesco a darti, però mi ha detto: lavori, lo sai amico mio che io che ti dico faccio, mi stanno facendo disegni di come viene il locale là a Baganzola. E sai devo prendere materiale che devo pag. Un bacione. Ti volevo dire: mi ha chiamato quello della discoteca e ok. Quando torno concludiamo anche

quella. Per la villa ho deciso che faccio un"... e poi prosegue con un altro progressivo. Quindi qua parlano di Baganzola. In effetti ci sono delle telefonate, BOLOGNINO si occupa, sempre sollecitato da Tonelli, anche degli arredi del locale, ci sono diverse telefonate, impiegando proprio Schirone Graziano: c'è la 597, la 859, la 861, la 1475, la 4110, RIT 3168. Ancora, il 3 gennaio del 2012 BOLOGNINO riferisce ad una ragazza di avere aperto un locale brasiliano a Baganzola, dove c'era il Blu Notte (questa è la telefonata 2881, RIT 3168 del 2011). Poi registriamo tante telefonate in cui BOLOGNINO accorderà proprio degli incontri presso questo locale. Per esempio, il 6 gennaio del 2012 BOLOGNINO chiama GIGLIO e gli dice di recarsi proprio nel locale di Baganzola, dove lo sta aspettando insieme a VERTINELLI Giuseppe (queste sono le telefonate 3386, RIT 3168 del 2011, ma ce ne sono delle altre: la 2985, la 3035). Il 25 gennaio del 2012 BOLOGNINO si sente con tale Elio. Dopo avergli chiesto di raggiungerlo nel locale di Baganzola, gli chiede: "Ma le femmine nuove ti sono arrivate?". Ed Elio gli risponde: "Sto aspettando Loris che mi viene a prendere e andiamo insieme" (questa è la telefonata 614, RIT 113 del 2012), evidentemente ragazze da impiegare nel locale. Anche in questo caso la notizia che BOLOGNINO abbia questo locale si propaga, tant'è vero che il 27/1/2012 uno straniero contatta BOLOGNINO e gli chiede: "Ma oggi fai l'inaugurazione del locale o domani?". E BOLOGNINO gli dice: "E' aperto, se vuoi venire, è aperto qualcosa. Però l'inaugurazione è il giorno 1", cioè il primo febbraio, "però siamo aperti" (questa è la conversazione 5596, RIT 3168 del 2011). Per esempio, un'altra che dimostra ulteriormente che BOLOGNINO è il proprietario di questo locale: il 27 febbraio del 2012 BOLOGNINO Michele chiede a tale Rino, che deve incontrare in questo locale di Baganzolo, se vuole entrare in società con lui. E l'uomo lascia intendere di non avere le capacità economiche per acquisire una quota di questo locale (questa è la telefonata 4585, RIT 113 del 2012). Ancora, il 10 luglio del 2012 registriamo un'altra importante telefonata in cui Marzano Stefano (sempre lui) chiede a BOLOGNINO: "Tu eventualmente quando saresti disposto a fare la cessione del locale a Baganzola?". E BOLOGNINO risponde di essere disposto anche subito, però precisando che quello lì è un circolo. E in effetti il vecchio Blu Notte era anche un circolo (questa è la telefonata 1867, RIT 1697 del 2012). Perché in effetti ad un certo punto cominciano a discutere di vendere questo locale, ad esempio l'8/11 del 2012 BOLOGNINO Domenico, il figlio, chiama il padre Michele e gli dice che gli deve dire una cosa buona per Baganzola (è la telefonata 5631, RIT 2366 del 2012). Poi c'è dalla successiva conversazione, intercorsa sempre tra padre e figlio, l'11 novembre del 2012, si comprende da questa telefonata (la 5860, RIT 2366 del 2012) che effettivamente BOLOGNINO Domenico era in contatto con qualcuno interessato a rilevare il locale. Segnalo infine (questo è un dato oggettivo) che il 28 gennaio del 2015, quando eseguiamo la perquisizione presso l'abitazione di BOLOGNINO Michele e Vrabie Carmen a Gattatico, in via Magrini, rinveniamo varia documentazione contabile e manoscritta relativa proprio al Blu Notte, associazione sportiva dilettantistica con sede a Parma, località Baganzola, via Nabucco, numero 6, che poi diventerà il Duplex, con vari documentazione riguardante anche l'impiego delle ragazze all'interno del locale."

15.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

All'udienza del 16.11.2016 GIGLIO Giuseppe, con riferimento al night club di Banganzola, (di cui ha ricordato, in seguito a contestazione, il nome Duplex) ha riferito che

BOLOGNINO lo gestiva insieme ad un altro soggetto tale Lorise che i due gestivano anche una discoteca insieme a Parma, il Free. GIGLIO ha chiarito che BOLOGNINO e Loris avevano la proprietà del Duplex nella misura del 50% ciascuno e che questo locale era gestito da un tale Michele, un ragazzo di origine rumena fratello della compagna di BOLOGNINO Michele, Vrabie.
BOLOGNINO aveva anche un'attività, un bar ristorante a Ravenna insieme a Femia Nicola, il quale è un soggetto calabrese che operava nelle zone della riviera romagnola e, in particolare, nel settore delle slot machine. Tutte queste attività erano riconducibili a BOLOGNINO ma nessuna di queste era a lui intestata, ad eccezione di un bar intestato ai figli all'uscita del casello autostradale di Parma. La ragione di tali fittizie intestazioni era quella di evitare probabili sequestri e pignoramenti.
Il collaboratore, sottoposto a riconoscimento fotografico, ha riconosciuto il fratello della convivente di BOLOGNINO VRABIE. Si tratta di un soggetto è di nazionalità rumena, del quale non ricorda esattamente il nome ma che tutti, compreso BOLOGNINO Michele, chiamavano Michele.
Costui gestiva gli affari di BOLOGNINO Michele e, in particolare il Duplex night club a Baganzola, andando a prendere le ragazze nei loro alloggi e tenendo la cassa durante le serate di apertura del locale. GIGLIO non sa se questo Michele fosse intestatario delle società di BOLOGNINO ma sa che custodiva nella sua casa delle armi che BOLOGNINO gli aveva affidato.

All'udienza del 29.11.2016, GIGLIO Giuseppe ha riferito di alcune opere di ristrutturazione che il BOLOGNINO avrebbe dovuto effettuare sul locale preso col Tonelli. Inoltre ha sostenuto che il Duplex, in precedenza, era denominato "Free":
"AVV. DIF. PISANELLO – Va bene. In merito al Duplex, lei ha parlato di questa discoteca, in che periodo la collochiamo?
DICH. GIGLIO G. – Dovremmo essere (penso) nel 2013. O fine 2012 o inizio 2013.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei ricorda che BOLOGNINO Michele doveva fare una ristrutturazione insieme a Loris Tonelli?
DICH. GIGLIO G. BOLOGNINO Michele doveva ristrutturare sia il locale di Baganzola, che è un altro locale ancora, è un altro night club, e sia doveva sistemare la discoteca, questa qua che ha preso insieme con Tonelli.
AVV. DIF. PISANELLO – Lei ricorda se BOLOGNINO Michele aveva denaro per comprare semplicemente il materiale da ristrutturare questa discoteca?
DICH. GIGLIO G. – Io non so cosa vuole dire lei, se avesse denaro...
AVV. DIF. PISANELLO – Lei ricorda che BOLOGNINO, per ristrutturare il locale, doveva comprare della pittura e chiese a lei una garanzia per poter acquistare questa pittura? Si trattava di quattro/cinquemila euro.
DICH. GIGLIO G. – No, a lui, gli serviva un fornitore che gli facesse credito senza... perché c'erano gli operai che andavano avanti e indietro e non poteva star lì a dargli soldi in continuazione. Quindi gli serviva un fornitore che avrebbe pagato a fine mese. Poi l'ho mandato io.
AVV. DIF. PISANELLO – E questo fornitore chi era? Era a Gualtieri, vicino al suo capannone?

DICH. GIGLIO G. – Sì, un fornitore vicino al mio capannone, e qualcosa anche da Lanzani a Montecchio, perché io mi fornivo anche là
AVV. DIF. PISANELLO Questa ristrutturazione, in che periodo la collochiamo?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, non mi ricordo, ma ci sono le bolle, che il BOLOGNINO stesso è andato a caricare il materiale. Quelle sono nella contabilità...
AVV. DIF. PISANELLO – Sì, sì, ci sono...
DICH. GIGLIO G. ...della GIGLIO Srl
AVV. DIF. PISANELLO – Ci sono anche le telefonate, le intercettazioni su questi argomenti, quindi...
DICH. GIGLIO G. – Sicuramente.
AVV. DIF. PISANELLO – ...troveremo altri elementi. Va bene, direi che possiamo passare ad un altro argomento. Senta, il Duplex era stato Free in precedenza, si chiamava Free in precedenza?
DICH. GIGLIO G. – Sì, Avvocato.
AVV. DIF. PISANELLO – Mi pare che abbia detto "sì"?
P. – Sì, ha detto.
DICH. GIGLIO G. – Sì."

All'udienza del 7.12.2016, su specifica richiesta del Pubblico Ministero GIGLIO ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a informazioni, erronee, rese nella precedente udienza In quella occasione GIGLIO aveva dichiarato che il locale con denominazione *"Duplex"* era in precedenza denominato *"Free.*
Ciò premesso, di seguito viene riportato uno stralcio della deposizione di GIGLIO, finalizzata ad integrare e rettificare le errate informazioni fornite in sede della precedente udienza del 29.11. 2016:
"P. M. – Nel corso dell'udienza del 29/11/2016, la Difesa, a pagina 150, le fa una domanda e le dice: "Il Duplex era stato Free in precedenza, si chiamava Free in precedenza?", e lei risponde: "Sì". Quindi ha risposto "sì" ad una domanda della Difesa. Nell'interrogatorio del 3 marzo del 2016, pagina 142, invece lei aveva affermato che il Free in precedenza si chiamava Astrolabio. Il Pubblico Ministero dice: "Il Free? L'Astrolabio?", e lei dice: "Quella era una discoteca che aveva fatto il BOLOGNINO insieme a Loris. Ce l'avevano al 50% BOLOGNINO e Loris". E poi a pagina 138 distingue, dice: "Il Duplex era Baganzola. Il Duplex è l'unico locale di Baganzola, non ci sono altri locali.
L'hanno fatto insieme Loris e BOLOGNINO". Quindi lei dice due cose diverse: dice che la discoteca Free si chiamava Astrolabio in precedenza e poi la colloca a Parma; mentre, il Duplex, lo colloca a Baganzola. Le chiedo una chiarificazione su questo, perché invece alla Difesa ha detto che il Duplex si chiamava Free in precedenza.
DICH. GIGLIO G. – No, mi scusi. Il Duplex non è una discoteca; il Duplex è un night club e si trova a Baganzola. Forse mi sono confuso. Non c'entra nulla con la discoteca che era a Parma, perché il Free con l'Astrolabio era una discoteca per ragazzi, fra l'altro.
P. M. – Sì. E dove si trovava questa?
DICH. GIGLIO G. – Questa si trovava a Parma, che aveva sempre insieme con Loris, il BOLOGNINO. E' tutta un'altra cosa.

P. M. – E' tutta un'altra cosa. Benissimo. Volevo solo questo chiarimento, perché c'era un po' di confusione.
DICH. GIGLIO G. – Mi scusi, signor Pubblico Ministero, ma dopo ore di sforzare... a volte capita, ha capito?
P. M. – Certo, certo. Ma infatti ci mettiamo un attimo a chiarire.
DICH. GIGLIO G. – Perché, tra l'altro, conoscevo tutti e due i locali.
P. M. – Sì, sì, ma infatti risulta ampiamente. All'udienza del 29 novembre, alla Difesa Bianchini, lei ha detto, nel descrivere operazioni che Bianchini faceva con BOLOGNINO: "L'operazione se la gestiva BOLOGNINO direttamente con Bianchini, in quanto io non avevo interesse in quel momento a gestirmi la cosa". E la Difesa dice: "Perciò lei in tutta questa vicenda non aveva nessun guadagno e non aveva nessun interesse". E lei ha detto: "Sì, sì, è così. Anche se sono coinvolto" nell'operazione, "però è così", quindi nessun guadagno, nessun interesse. Invece nell'interrogatorio del 16 febbraio del 2016, pagina 51, lei, di un suo interesse, non un guadagno in termini di soldi, ma di un suo interesse, aveva riferito... Il Pubblico Ministero le chiese: "Lo fa perché ci guadagna?". E lei rispose: "No. Perché lì me l'ha chiesto sia il Bianchini e sia il BOLOGNINO. Quindi io, cioè, emettendo quelle fatture, avrei fatto contente due persone, non una: avrei fatto contento il Bianchini e avrei fatto contento il BOLOGNINO". Fare contente queste due persone cosa significava per lei, per il suo interesse?
DICH. GIGLIO G. – Io dicevo interesse a livello monetario. Non ho avuto interessi monetari, guadagni, questo le volevo dire. Però è normale che, facendo contento il Bianchini, per me è sempre una porta aperta, perché prendevo dei lavori continui; tenendo contento anche il BOLOGNINO, per me era un'altra porta aperta.
P. M. – Era un'altra porta aperta. D'accordo, è chiaro."

15.9.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele

In sede di esame BOLOGNINO Michele ha reso dichiarazioni sulla gestione dei locali notturni siti in Baganzola.

In tale occasione, oltre a fornire informazioni sul night *"DUPLEX"*, Circolo ARCI – denominazione precedente del Circolo *"Blu & Blu"* con insegna *"La Para Disco"* - ha dichiarato che dopo l'arresto di Tonelli Loris, suo collaboratore nella gestione dei locali notturni, aveva cessato l'attività del Night club *"DUPLEX"* ed aveva ripreso l'attività negli stessi locali con la costituzione di un nuovo Circolo denominato *"Blu & Blu"*. Quest'ultimo, da ottobre 2014, veniva adibito all'esercizio di discoteca con insegna *"La Para Disco"*:

"SIG. BOLOGNINO M. – ..... Poi a Baganzola diventa Duplex. Il Duplex era... non era una... era un circolo, come si dice? Un circolo Arci, non so come... tutti soci. E Tonelli Loris non mi dava i soldi, mi dice: Michele, ti metti in società con me – perché il locale, c'erano le foto, si vedeva dentro, era fatto... era fatto alla buona, non era fatto. . Un locale tutto fatto con tavolame di muratura. E avevo speso circa 10.000 euro. Si pagava l'affitto. Tonelli aveva fatto 'sto circolo qua, chiamato Duplex, e l'aveva in gestione un certo Angelo. E io c'entravo, nella cosa, perché si cercava di gestirlo per andare avanti per recuperare dei soldi, perché nel locale si pagavano le spese e i soldi che rimanevano si pagava l'affitto, si pagava tutti, e Tonelli Loris... dicevo che ero so... E io di quel locale, se ho preso... dei miei soldi, perché io avevo investito 10.000 euro di lavori, e ci sono le e-mail, i messaggi e tutto, non ho

recuperato neanche 2-3.000 euro. Poi l'ho chiuso, il locale, perché non riuscivo a andare avanti, perché Tonelli Loris era stato agli arresti domiciliari e non lo riuscivo più a tenere e l'avevo chiuso. Poi questo locale, sempre lo stesso, perché era sempre lo stesso, è stato fatto sempre lo stesso circolo, abbiamo cambiato circolo e si è chiamato La Para "
Nel 2014 il circolo venne dunque trasformato nel circolo LA PARA.

15.10. CAPO 200

Intestazione fittizia della discoteca FREE

Per quanto riguarda questo capo di imputazione, il Luogotenente Necci, all'udienza dell' 11.4.2017, oltre a fornire informazioni inerenti alla precedente gestione della discoteca Free, *ha* puntualizzato che, con l'avvenuto cambio di gestione del 2013, la Polizia Municipale, riscontrando delle irregolarità amministrative, aveva provveduto al blocco della licenza.
In tale occasione Tonelli Loris e BOLOGNINO Michele, pur non essendo citati in nessun atto societario, apparivano in una intervista pubblicata su un quotidiano di Parma, come se fossero i diretti interessati e coinvolti nella vicenda. Difatti il Tonelli (intervistato e identificatosi come il responsabile delle serate della discoteca) ed il BOLOGNINO (identificato in una fotografia del giornale nella veste di dipendente del locale) fornivano spiegazioni e rendevano noti nuovi documenti al fine di provare l'avvenuta sanatoria delle irregolarità precedentemente contestate dalla Pubblica Amministrazione; irregolarità riguardanti la *"completa abusività"* dei locali per mancanza della licenza:
"PRESIDENTE
P. – Discoteca Astrolabio?
LUOG. NECCI N. – Astrolabio.
P. – Se ne parla dove? Il capo d'imputazione qual è?
P. M. – 200.
LUOG. NECCI N. – 200. Dunque, questa discoteca nel duemila... il 5 ottobre 2013 aveva cambiato gestione, e quindi da Astrolabio era diventato Free di Salis Ascanio. Di fatto viene bloccata da parte della Polizia Municipale la licenza, perché c'erano delle irregolarità amministrative nella gestione di questo locale, e quindi Tonelli Loris e BOLOGNINO Michele, nel corso di un'intervista su un quotidiano di Parma, vengono addirittura fotografati, uno si presenta come il direttore di sala, il Tonelli in particolare, e quindi compaiono loro se fossero loro i reali proprietari di questa discoteca, pur non figurando in nessun atto.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.sso Ronchi)
P. M. Abbiamo la copia del giornale?
LUOG. NECCI N. – Abbiamo la copia del giornale, sì. C'è la fotografia di BOLOGNINO Michele, che è intestato come uno dei dipendenti che mostra la licenza del locale."

15.10.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

GIGLIO, proprio parlando del Free del Duplex e degli altri locali di Bagarzola, ha dichiarato che BOLOGNINO Michele intestava i propri beni ad altre persone al fine di eludere possibili misure di prevenzione sugli stessi (cfr. udienza 16.11.2016):

"P. M. – Se lo ricorda il nome del night di Baganzola?
DICH. GIGLIO G. – Francamente, no. Ci sono stato diverse volte. Ricordo che è all'entrata di Baganzola, venendo da Parma, sulla sinistra, prima della farmacia. C'è una farmacia a destra; sulla sinistra c'è questo locale, in fondo alla strada.
P. M. – A pagina 139 dell'interrogatorio del 3 marzo del 2016, lei ha detto: "Secondo me, Duplex, Baganzola era".
DICH. GIGLIO G. – Sì, Duplex, esatto.
P. M. – Duplex, conferma.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Poi ha preso una discoteca giù a Parma insieme con Loris, la Free. Una discoteca che aveva un nome strano.
P. M. – La Free, ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Sì, se non sbaglio, sì.
P. M. – Quindi, riassumendo, con il soggetto che lei chiama Loris, di cui in questo momento non ricorda il cognome, abbiamo quella di Baganzola.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Poi?
DICH. GIGLIO G. – Come night club sono stati tre: Baganzola; Parma, il Gatto Azzurro, l'ex Gatto Azzurro; e l'Habana, che si trova sempre a Parma.
P. M. – Okay. Okay.
DICH. GIGLIO G. – Tutte attività intestate un po' ad altri nomi, eh, non intestate a BOLOGNINO.
P. M. – Non intestate a BOLOGNINO. Lei ne sa il motivo?
DICH. GIGLIO G. – Tranne l'attività che gestivano proprio i figli.. perché BOLOGNINO ha avuto un altro bar che era intestato proprio ai figli, all'uscita del casello di Parma, che hanno venduto, hanno chiuso prima di prendere quel bar lì di DILETTO, qualche mese prima. Non intestava le società a lui in quanto potevano essere facilmente sequestrabili o pignorabili. Poi aveva preso un albergo ristorante giù a Ravenna, che era di un certo Rocco Felli... aspetti."

15.10.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele

All'udienza dell' 11.5.2017, **BOLOGNINO Michele ha confermato che, al fine di smentire quanto contestato dalla Pubblica Amministrazione, aveva aderito all'iniziativa di partecipare ad una intervista in accordo col Tonelli ed affermando di non essere socio occulto della discoteca Free. Di seguito parte dell'udienza in oggetto:**
"AVV. DIF. PISANELLO Senta, con riferimento al Free...
PRESIDENTE
<<A cosa?>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Al Free, al locale Free, siamo sul capo d'imputazione 200>>.
DIFESA (Avv. Pisanello)
AVV. DIF. PISANELLO – ...la Procura ha prodotto un articolo del giornale in cui lei si fa fotografare sul giornale
con la licenza in mano del locale. Lei sapeva che il giornalista avrebbe riprodotto quella fotografia nell'articolo del giornale?

SIG. BOLOGNINO M. – E certo. L'abbiamo chiamato noi, il giornalista, perché si scriveva sul giornale che noi non avevamo la licenza di quel coso là. L'abbiamo chiamato noi, il giornalista, per venire, che non era vero quello che... Sempre il discorso che io, se ero socio occulto, non mi facevo fotografare sul giornale, non mi facevo vedere nel locale.
PRESIDENTE
P. – Queste sono sue valutazioni. In questo momento non interessano.
SIG. BOLOGNINO M. – Sì, lo sapevo che era il giornalista che stava... perché l'abbiamo chiamato noi. L'ho fatta fare apposta, la foto.
In sede di udienza del 09/05/2017, BOLOGNINO Michele ribadiva il suo mero ruolo di gestore dei locali trattati con i capi di imputazione 198, 199 e 200, come di seguito riportato:
"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. RONCHI – Ci sono altri locali notturni in cui è stato proprietario o socio?
PRESIDENTE
P. – Risponda alla domanda con una risposta precisa.
SIG. BOLOGNINO M. – Proprietario non sono stato mai da nessuna parte. Io ho avuto in gestione, insieme agli altri soci, La Para e la discoteca sempre insieme a Tonelli, la discoteca Free.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. RONCHI – Sì.
SIG. BOLOGNINO M. – Dottorè, mi faccia... La discoteca Free, che sempre... non mi ricordo il periodo adesso, è stata aperta tre, quattro mesi. Se io volevo fare il socio occulto, non mi andavo a fare la fotografia sul giornale, dove dimostro... la licenza in mano. Io ero...
PRESIDENTE
P. – Bolo, queste domande gliele faranno i suoi difensori per scagionarsi.
SIG. BOLOGNINO M. – Va bene.
P. – Lei per ora risponda alle domande del Pubblico Ministero.
SIG. BOLOGNINO M. – Sì, ero socio anche...
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. RONCHI – Dov'è questo locale? Dov'è questo locale, il Free?
SIG. BOLOGNINO M. – Questo locale era... non mi ricordo. Nel centro di Parma, vicino all'Arco di San Lazzaro.
P. M. RONCHI – In che periodo siamo qua?
SIG. BOLOGNINO M. – Dottoressa, può essere sempre nel 2012. Sempre, se non mi sbaglio... L'abbiamo aperta verso ottobre 2012 e poi nel 2013 è stata chiusa. Abbiamo aperto a ottobre, inaugurazione a ottobre 2012 e chiusa a gennaio 2013. E' stata cinque mesi aperta."

Il 9.5.2017 l'imputato ha aggiunto :
" La discoteca Free, che sempre.. non mi ricordo il periodo adesso, è stata aperta tre, quattro mesi. Se io volevo fare il socio occulto, non mi andavo a fare la fotografia sul giornale, dove dimostro... la licenza in mano.."
BOLOGNINO ha aggiunto che la discoteca si trovava a Parma, vicino all'Arco di San Lazzaro, e che venne aperta verso ottobre 2012 e chiusa nel 2013.

15.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE SINGOLE IMPUTAZIONI

Queste dunque le prove acquisite in dibattimento relative ai singoli capi di imputazione.
Come si è potuto apprezzare esse, financo sovrabbondanti, dimostrano senza margine di dubbio come tutte le società e i relativi beni - fatte salve due sole eccezioni di cui subito si dirà - fossero oggetto di fittizia intestazione a terzi compiacenti soggetti da parte del suo reale *dominus*, BOLOGNINO Michele. La straordinaria sinergia probatoria riscontrabile tra le molteplici conversazioni telefoniche intercettate, i documenti rinvenuti e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non lascia spazio ad alcun margine di dubbio.
Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e di RICHICHI, come si è visto, pur nella loro indipendenza e nella loro maggiore o minore specificità derivante dal diverso grado di conoscenza di ciascuno delle specifiche vicende – in ragione dei differenti rapporti instaurati con il BOLOGNINO - sono perfettamente aderenti le une alle altre e si riscontrano reciprocamente sul dato fondamentale, ovverosia sul fatto che tutte le attività imprenditoriali fossero riferibili a BOLOGNINO Michele benchè egli non ne fosse il reale intestatario.
Ovviamente, tra queste assumono maggior peso le dichiarazioni di coloro che, più degli altri, avevano instaurato rapporti con il BOLOGNINO, sarebbe a dire GIGLIO Giuseppe e RICHICHI, l'uno quale riferimento "imprenditoriale" e, l'altro, quale suo uomo di fiducia e, come tali, certamente a conoscenza delle attività del BOLOGNINO. Ovviamente la loro conoscenza va calibrata in relazione alla capacità di comprensione e di descrizione delle singole vicende, certamente maggiore in GIGLIO Giuseppe. Entrambi, comunque, hanno trovato solidi riscontri nelle intercettazione telefoniche captate, nelle altre prove testimoniali acquisite (testi di polizia giudiziaria, testimoni quali Cascelli, Caselli e ABdelgawad), nonché nei documenti analizzati (si vedano ad esempio quelli sequestrati a BOLOGNINO Domenico in relazione al locale La Para e in generale quelli analizzati in perizia).

Anche gli altri collaboratori, perfettamente aderenti e riscontrati nel nucleo essenziale del loro racconto da GIGLIO e da RICHICHI, hanno trovato ulteriori specifici riscontri: valgano, ad esempio, le dichiarazioni di FEMIA Rocco che ha riferito di avere saputo dalla figlia che BOLOGNINO Michele era proprietario del bar l'Ariete. Orbene, è stata sopra riportata l'intercettazione intercorsa tra FEMIA Guendalina e BOLOGNINO Michele - nel corso della quale essi parlano dell'affitto di slot machine nel locale - che conferma esattamente quanto dichiarato dal collaboratore.

Da ultimo non va dimenticato che, spesso, dalle parole o da comportamenti tenuti dallo stesso BOLOGNINO si evince chiaramente la sua posizione di reale *dominus* delle attività.
Ad esempio, dalle dichiarazioni rese in sede di esame dal BOLOGNINO si evince chiaramente come egli gestisse, di fatto, la Discoteca La Para congiuntamente a PETRONE Antonio, VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif., in ciò confermando quanto emergente dai verbali redatti dalle Forze dell'Ordine - nel periodo ottobre 2014 – gennaio 2015 – dai quali si evince che costoro risultavano essere i titolari/gestori dell'associazione.

Clamoroso, poi, l'intervento sulla stampa di Parma di Tonelli Loris e BOLOGNINO Michele, che pur non essendo citati in nessun atto societario, rilasciavano una intervista alla Gazzetta di

Parma, in qualità di responsabile delle serate della discoteca e di dipendente del locale, per dimostrare l'avvenuta sanatoria delle irregolarità precedentemente contestate dalla Pubblica Amministrazione (*"completa abusività"*) del Free (per comodità di consultazione si veda perizia contabile pag. 2251).

In definitiva, sotto il profilo della materialità delle condotte contestate, deve ritenersi dimostrato, alla luce delle molteplici prove acquisite e delle argomentazioni svolte, che le attività oggetto delle contestazioni fossero riferibili, nella realtà, al BOLOGNINO Michele (solo o insieme ad altri soci) benché formalmente intestate ad altri. La graniticità delle prove acquisite impedisce una qualsiasi ricostruzione alternativa.

Unica eccezione a questa conclusione è rappresentate dal Bar "Achilli & Schianchi di Achilli Simona & C. S.N.C." oggetto della contestazione di cui al capo 143quinquies, rispetto al quale le prove acquisite lasciano invece residuare il sia pur minimo dubbio che la intestazione non fosse fittizia. Il collaboratore GIGLIO Giuseppe e il testimone Giuseppe SPALLANZANI hanno unicamente confermato una serie di successive gestioni fattuali del bar descritte come gestioni effettive senza alcuna interposizione fittizia. La successione di gestioni, pare corrispondere, nella realtà, alle formali vicende descritte dai testi di polizia giudiziaria e oggetto delle contestazioni.
In altri termini, la descrizione delle vicende relative a questo bar, oggettivamente complesse e difficili da riferire per gli stessi testimoni per la complessità degli avvicendamenti e per la loro risalenza nel tempo, lasciano residuare un ragionevole dubbio che impone, secondo il canone di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di tutti gli imputati.

Oltre a dimostrare la materialità della condotta, il compendio probatorio acquisito fornisce, salve le eccezioni di cui si dirà, la chiara dimostrazione della finalità elusiva tipica perseguita da BOLOGNINO Michele.
È sotto questo profilo che si coglie l'importanza di una analisi globale delle singole condotte.
Le pluriennali reiterate fittizie intestazioni di quote sociali e di altri beni sono rivelatrici, nel loro complesso, della strategia attuata dal BOLOGNINO intenzionato a creare uno schermo fra la sua figura e i suoi beni, in modo da potere svolgere le sue attività illecite ed accumulare ricchezze tenendo lontano da sé eventuali controlli e, soprattutto, evitando misure ablatorie che lo avrebbero privato delle sue illecite accumulazioni.
BOLOGNINO Michele era del resto ben consapevole di essere possibile, anzi probabile, destinatario di provvedimenti ablatori derivanti da misure di prevenzione. I suoi trascorsi criminali e la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché la sua assidua e mai abbandonata militanza nella malavita organizzata calabrese lo dimostrano.
Illuminanti in tal senso sono le parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che ha dichiarato, senza mezzi termini, che tutte le attività erano intestate a terzi soggetti proprio per evitare sequestri e pignoramenti. L'importanza di tale dichiarazione ed il significato probatorio da attribuirle vanno di pari passo con la figura e la caratura del dichiarante, soggetto che meglio di ogni altro incarna la natura imprenditoriale del sodalizio emiliano e

che meglio degli altri sapeva quale fossero le strategie criminali per mettere al riparo le accumulazioni di ricchezze da provvedimenti ablatori.
D'altro lato, tutte le prove assunte nel corso del presente processo hanno dimostrato come, storicamente, tutti gli imprenditori mafiosi e, comunque, gli esponenti attivi del sodalizio si avvalessero di compiacenti prestanome per svolgere la loro attività illecita al riparo di costoro e per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori. Riecheggiano sul punto, esemplificativamente, le parole dei collaboratori storici MARINO Vincenzo e CORTESE Angelo Salvatore in relazione alle posizioni di VERTINELLI e di GIGLIO. Gli accertamenti effettuati in relazione alle condotte tenute da costoro (cfr. par. 4 e 6) ne sono la più solida conferma. Nello stesso senso si collocano le propalazioni rese sul tema dai "nuovi collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, per le cui dichiarazioni, sul punto, si rinvia al cap. XIII, ove saranno tratteggiate proprio le modalità operative e le strategia di azione del sodalizio e dei singoli esponenti, proprio a testimonianza del fatto che quella della intestazione fraudolenta era una strategia invalsa nel gruppo ed estesa a tutti i suoi esponenti.
BOLOGNINO Michele non rappresenta di certo l'eccezione alla regola.

La lettura, sostenuta da alcune difese, che BOLOGNINO volesse attuare operazioni esclusivamente volte ad aggirare e risolvere problemi finanziari e a garantirgli di lavorare, non essendo soggetto affidabile dal punto di vista bancario, risulta parziale e limitativa di una strategia più ampia che, pur nella astratta possibilità di una finalità concorrente, rinveniva nella finalità elusiva tipica della norma incriminatrice il suo scopo primario.
In altri termini, BOLOGNINO Michele, ben consapevole di essere probabile destinatario di controlli e di provvedimenti ablatori, ha individuato nello schermo societario fittizio lo strumento non solo per creare ricchezza illecita ma anche per evitare potenziali, quanto probabili, ablazioni del suo patrimonio. In questo contesto, le finalità ulteriori si pongono come meramente eventuale e non eliminano, comunque, la finalità elusiva, perseguita in via principale e sistematica.

In questo contesto si spiega perfettamente anche l'operazione oggetto del capo di imputazione di cui al capo 143ter: la BD immobiliare è stata creata da BOLOGNINO Michele con il concorso compiacente del figlio Domenico, allo specifico scopo di non perdere la proprietà di un immobile della società la Moschetta - società di BOLOGNINO e soggetta a procedura fallimentare - e, allo stesso tempo, nascondere quel bene da possibili aggressioni da parte di misure di prevenzione patrimoniali. In altri termini, la duplice finalità perseguita in questo specifico caso, non toglie che anche dietro la costituzione della società BD immobiliare vi fosse la reale gestione di BOLOGNINO Michele che, grazie a quella schermo societario fittiziamente intestato al figlio, mirava a garantire l'intangibilità del suo patrimonio sottraendolo a misure di prevenzione patrimoniali e ablatorie in generale.

Unica eccezione alla regola è rappresentata dal Bar DODONUT (capo 143 quater) rispetto al quale tutte le prove acquisite, *in primis* le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe, che ben conosceva le attività del BOLOGNINO e che frequentava quel bar, confermate da altre testimonianze, in specie quelle dell'altro collaboratore FEMIA Nicola e quella di RICHICHI

conducono a ritenere che detta attività fosse stata acquistata dal BOLOGNINO – la figlia Catianna era infatti priva di capacità reddituale adeguata e non risultano in alcun modo dimostrati gli invocati aiuti economici della nonna - le avesse fatto quale occasione di lavoro per i figli e non invece per eludere provvedimenti ablatori o per reimpiegare denari illeciti.
Rispetto al capo 143 quater va dunque pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato.

Appurata dunque la sussistenza della materialità di tutte (salvo il capo 143quinquies) le condotte dei capi di imputazione in esame e la finalità elusiva tipica perseguita dal BOLOGNINO (salvo il capo 143 *quinquies*), occorre analizzare le posizioni dei singoli concorrenti, richiamando qui, i principi generali descritti in apertura, ricordando che, secondo un orientamento, accertata la finalità elusiva di chi ha eseguito il trasferimento fittizio, solo la assoluta inconsapevolezza di tale finalità è in grado di escludere in capo al concorrente l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Alla luce delle prove acquisite ciò può dirsi con esclusivo riguardo a POGGIOLI Simone e GIORGIONE Antonio.
Ed invero, sebbene le prove dimostrino la gestione occulta dei fratelli BOLOGNINO dell'esercizio commerciale, difetta adeguata prova circa il fatto che GIORGIONE Antonio e POGGIOLI Simone, al di là di una generica consapevolezza di concorrere in una illecita attività di fittizia intestazione volta a garantire più facili guadagni, avessero la minima consapevolezza della finalità elusiva perseguita dai fratelli BOLOGNINO, Michele e Francesco.
Va dunque pronunciata sentenza di assoluzione in relazione agli imputati GIORGIONE Antonio e POGGIOLI Simone perché il fatto non costituisce reato, in difetto di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

Quanto a GALLO Alfonso, addirittura, le prove ne hanno dimostrato la completa estraneità alla vicenda, atteso che dalle intercettazioni è emerso che le attività e tutte le fasi delle trattative sono state svolte dal padre GALLO Angelo, senza che vi sia alcuna prova di un reale ed effettivo contributo causale da parte dell'imputato, GALLO Alfonso, alla consumazione del delitto.
Rispetto a costui si impone, pertanto, sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto.

Quanto agli altri concorrenti, vanno innanzitutto presi in considerazione gli stretti familiari: BOLOGNINO Domenico, BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Francesco e VRABIE Carmen, rispettivamente figli (i primi due), fratello e compagna di BOLOGNINO Michele (gli altri).

Essi rappresentano i soggetti ai quali le ricchezze erano comunque destinate, in ragione dello stretto vincolo familiare che li legava a BOLOGNINO e di cui gli stessi godevano o avrebbero potuto godere in prima persona. In quanto familiari, essi rappresentano i primi soggetti individuati dal BOLOGNINO per attuare la sua strategia criminale. Ciò è dimostrato non solo dal sistematico ricorso alla figura del fratello Francesco e del figlio maggiore

Domenico, ma anche dall'inserimento in questa strategia della compagna VRABIE Carmen e del fratello di costei, divenuto addirittura, suo uomo di fiducia, a tal punto da essere diventato non solo il gestore dei denari della Para in qualità di cassiere della stessa, ma anche depositario di alcune delle sue armi (cfr. dichiarazioni di GIGLIO). Con il fratello Francesco, addirittura, condivideva le scelte e le attività, ripartendole con lui in modo da garantirgli un lavoro. La prova del reato di cui al capo 143sexies e il coinvolgimento del fratello e della sua compagna nel ristorante Mille Fiori (capi 88ter e 89 novies) ne sono solida dimostrazione. Sia il fratello Francesco che i figli Domenico e Catianna erano, poi, pienamente consapevoli dei trascorsi criminali di BOLOGNINO Michele. Non si dimentichi, in proposito, il coinvolgimento di BOLOGNINO Domenico nei reati relativi alle armi del padre (capo 138) circostanza che segna definitivamente non solo la prova della consapevolezza di costui e la condivisione dei fini relativi alle fittizie intestazioni, ma anche la piena condivisione delle attività criminali del padre. Del resto, i ruoli attivi assegnatigli all'interno delle contestazioni di cui ai capi 143ter (partecipazione alla attività negoziale relativa all'immobile acquistato dalla Moschetta) e la prosecuzione della gestione del locale La Para dopo gli arresti, lo dimostrano.
In definitiva, tutto ciò dimostra come BOLOGNINO Michele abbia agito coinvolgendo pienamente nelle sue strategie criminali i propri familiari che condividevano con lui la finalità elusiva tipica nella piena consapevolezza dei trascorsi criminali dello stretto congiunto, tanto da essere talvolta pienamente coinvolti nelle sue attività, dalle quali traevano, direttamente o indirettamente, un profitto, avvantaggiandosi dell'illecito agire del padre, del fratello del compagno.

Quanto infine a PETRONE Antonio e EL FATACHI Abdellatif non è revocabile in dubbio che costoro fossero pienamente consapevoli della finalità elusiva perseguita da BOLOGNINO e che abbiano fornito un consapevole e volontario contributo al suo conseguimento, mossi da analoga volontà. Costoro, infatti, hanno più volte tutelato il BOLOGNINO dagli interventi delle forze dell'ordine, presentandosi come i reali gestori dell'attività. Tale persistente volontà, certamente contraria (almeno apparentemente) al loro interesse, si spiega solo con la piena consapevolezza della caratura criminale del soggetto da occultare - consapevolezza viepiù dimostrata dalla loro collaborazione con VRABIE Mihai, fratello della compagna di Michele BOLOGNINO, con il quale costui aveva instaurato un rapporto fiduciario - con la volontà di porlo al riparo da provvedimenti ablatori, che li avrebbero privati di una importante occasione di guadagno personale.
Le dichiarazioni, confessorie, di BOLOGNINO Michele lo confermano ulteriormente, ove ve ne fosse ancora bisogno.

In definitiva, deve ritenersi accertato non solo che PETRONE Antonio e EL FATACHI Abdellatif fossero pienamente consapevoli della finalità elusiva perseguita dal BOLOGNINO, ma anche che la condividessero con lui, in vista di un utile personale rappresentato da un ritorno economico, non essendo razionalmente credibile che essi abbiano messo in pericolo la loro posizione davanti alle forze dell'ordine e alla giustizia per mero spirito di liberalità. Anche in questo senso depongono tutte le prove raccolte nel processo che hanno messo in evidenza la presenza di un complesso reticolo di interessati prestanome, al riparo dei quali gli

esponenti del sodalizio perpetravano la loro attività illecita per evitare di essere privati delle loro ricchezze per effetto di provvedimenti ablatori.

Una precisazione finale in merito al capo 199.
Le prove hanno dimostrato la sussistenza del reato tanto sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo. Tuttavia, dal dibattimento è emerso che, in realtà, si è trattata di una gestione unitaria del medesimo circolo ricreativo (quello oggetto della contestazione di cui al capo 198) sia pure sotto denominazioni diverse. Per questa ragione il disvalore di tale capo di imputazione deve ritenersi assorbito in quello del precedente capo 198.

Per i reati per cui vi è condanna sussiste, infine, l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.
La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, siano essi o meno stretti congiunti, della caratura criminale di BOLOGNINO Michele e delle sue strategie criminali, volte alla accumulazione (e al reimpiego) di ricchezza illecita e ad eludere provvedimenti ablatori, fonda la prova di come essi fossero altresì pienamente consapevoli e volessero agevolare, con la loro condotta, la associazione criminale della quale il BOLOGNINO era esponente di spicco, posto che accettando di intestarsi beni di costui, essi garantivano a quest'ultimo di continuare a perpetrare i suoi illeciti affari ed accumulare, al riparo da provvedimenti ablatori, ricchezze destinate ad essere reimmesse nel circuito illecito di azione del sodalizio in forza della sinergica azione dei suoi esponenti, così progressivamente aumentando la forza, il prestigio e la capacità del gruppo di infiltrarsi nella economia locale.

Esemplificativi di ciò sono gli affari svolti unitamente a GIGLIO, quali l'uso di una delle società (la CT Vrabie) per la falsa fatturazione oggetto del capo 92, funzionale all'infiltrazione negli appalti pubblici dei lavori di ricostruzione post sisma (cfr. Cap. XV), nonché il continuo passaggio delle attività imprenditoriali tra soggetti facenti parte della associazione in modo da garantirne la produttività e la costante presenza in un preciso settore economico (si veda, ad esempio il bar Ariete passato da DILETTO Alfonso a BOLOGNINO).

L'unica eccezione è relativa al capo 143ter, posto che l'operazione immobiliare per la quale la società BD immobiliare è stata, fondamentalmente, costituita, appare sintomatica di un interesse prettamente individuale perseguito, rappresentato dalla volontà di non disperdere il patrimonio personale.
Rispetto a tale reato deve essere pertanto esclusa l'aggravante *de qua*.

CAPITOLO X
ALTRI REATI

Si trattano in questa sede alcuni reati che, pur non trovano esatta collocazione all'interno delle categorie di reati esaminate nei capitoli che precedono (o che seguono), assumono un peso assai significativo nell'economia generale del processo, in quanto altamente rappresentativi non solo dell'esistenza della associazione mafiosa e della sua capacità di infiltrarsi, con effetti devastanti, nella economia locale sia con la forza (capo 45) che con altri metodi illeciti (capi 156-157-159), ma anche della sua capacità di instaurare rapporti compiacenti con esponenti infedeli delle Forze dell'Ordine (capi 151-152-153-154), nonché di fare mostra della sua forza di intimidazione agli organi di informazione, in attuazione di una strategia finalizzata a garantire la conservazione del sodalizio in un momento di grave fibrillazione (capo 201)

1. CAPI 45 -188

Il capo di imputazione 45 rappresenta la massima espressione dell'interesse manifestato dal gruppo intorno alla gestione e al controllo di un' attività economica, il circolo Cartagena, controllo poi definitivamente acquisito, con la prevaricazione dal gruppo VALERIO, BLASCO, SERGIO (cfr. Cap VIII) ma solo dopo un vero e proprio scontro con altro gruppo di sodali, parimenti interessati alla gestione del locale. In questa dura contrapposizione si colloca, e trova spiegazione, l'episodio che si va ad affrontare che vede come protagonista ARENA Carmine.

Ragioni di sistematicità, legate alla identità del soggetto imputato e alla convergenza delle indagini svolte, consigliano di trattare in questa sede anche il reato contestato all'ARENA al capo 188.

All'udienza del 23.9.2016, il Sovraintendente Ferretti ha testimoniato in ordine all'intervento effettuato il 23.9.2011, presso il Cartagena Club, a seguito dell'esplosione di quattro colpi di pistola all'indirizzo delle vetrate del locale: *".. il 23 settembre del 2011 siamo intervenuti in via Piccard presso il circolo Cartagena, quando avevano segnalato l'esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo di una vetrata del circolo stesso. Sul posto era già presente personale di Volante della Polizia Scientifica. Durante i rilievi, il personale della Polizia Scientifica ha recuperato due bossoli e due frammenti di ogive. Le vetrate erano colpite da minimo tre... presentavano tre fori, più o meno a un'altezza di un metro e cinquanta..."*

Dagli accertamenti preliminari svolti, era emerso che il presidente del circolo era ROMANO Valeria, la quale si era presentata insieme ad un cittadino cinese, ZHANG Jianyong, che parlando in lingua italiana, diceva di essere il gestore del locale, mentre altro soggetto di nazionalità cinese, Tang, aveva sporto denuncia.

Fin da subito i due cittadini cinesi manifestarono i loro sospetti nei confronti di una soggetto di origine calabrese, un tale Carmine che già in passato aveva recato danni agli altri soci spesso. Venne loro esibito un album fotografico e riconobbero la figura di ARENA Carmine quale soggetto che creava disordine e disturbo al locale: *".. dalle dichiarazioni e dalla*

denuncia dell'altro cittadino cinese, di nome Tang, abbiano appreso che nessuno di loro aveva ricevuto minacce o richieste estorsive, ma entrambi lamentavano il comportamento altezzoso e che recava danni agli altri soci del circolo di un certo Carmine, che ci veniva indicato come un ragazzo di origine calabrese. L'unico problema che all'epoca ci fu detto dai due gestori era di questo ragazzo a nome Carmine. Facemmo vedere loro un album fotografico e entrambi riconobbero in ARENA Carmine il Carmine che veniva indicato come il ragazzo calabrese che molestava loro e gli altri soci.. ".

In seguito ZHANG fornì il recapito telefonico di ARENA Carmine: "*... durante la verbalizzazione lo stesso Zhang ci fornì un'utenza telefonica che era in uso a questo Carmine, diceva di averla nella rubrica del telefono poiché, quando Carmine era solito non pagare, lui di solito chiamava per cercare di mediare sulla situazione... In particolare, quando ci diede il numero del cellulare, che adesso, se vuole, posso anche riferire: è il 3319438491...*"

Questa utenza era abbinata al telefono cellulare rinvenuto tre giorni prima (il 20.9.2011) dagli agenti della Squadra Volante di Reggio Emilia che erano intervenuti nei pressi del ristorante Nuovi Tempi Moderni, sito in via Fratelli Cervi, dove era stata segnalata una rissa: "*... ci venne in mente che tre giorni prima era stato ritrovato da personale delle Squadre Volanti un cellulare al culmine di una rissa, che era avvenuta il 20 settembre, quindi tre giorni prima, davanti al ristorante... 20 settembre 2011, davanti al ristorante Nuovi Tempi Moderni di via Fratelli Cervi, dove una passante aveva segnalato quattro individui che ne stavano malmenando un altro. In quella circostanza a terra venne ritrovato il cellulare 3319478491.*

Da quel momento gli inquirenti ebbero contezza che uno dei partecipanti alla rissa fosse proprio ARENA Carmine.

Nel pomeriggio del 23.9.2011, ha continuato il teste, in via Kennedy si verifica un'altra rissa. Il personale della Squadra Volante intervenuto identifica BLASCO Gaetano, ferito con un morso all'orecchio, VALERIO, con la camicia strappata, ARENA Carmine, vistosamente graffiato sul collo, e suo fratello Domenico. A quel punto le indagini in ordine agli spari del Cartagena vengono collegate a questi soggetti: "*... altro particolare che diede una svolta alle indagini è che, sempre nella giornata del 23 settembre, cioè allorquando nella notte sono stati sparati i colpi al Cartagena, al pomeriggio, alle 16:40, in via Kennedy, davanti al bar Movie o Fashion, venne segnalata un'ulteriore rissa. Intervennero due Volanti sul posto. Una identificò Blasco Gaetano, che è un pregiudicato noto (penso) alla Corte. Presentava un morso, comunque un'escoriazione all'orecchio. Mentre l'altra Volante fermò i fratelli ARENA, Carmine e Domenico, e VALERIO. Quindi l'altro spunto investigativo è che sicuramente era successo qualcosa che legava gli spari al Cartagena con la rissa che era avvenuta tre giorni prima e il pomeriggio della giornata degli spari. Ecco che le nostre indagini sono state indirizzate da subito sul discorso di ARENA Carmine e... fossero loro i protagonisti perché Blasco presentava un'escoriazione all'orecchio, Valerio aveva la maglia strappata e ARENA Carmine presentava dei graffi al collo...*"

Grazie all'attività di intercettazione telefonica e alle immagini registrate alle 01.32 del 23.9.2011 dalla videocamera di sorveglianza del Cartagena, gli inquirenti ipotizzano che i responsabili del danneggiamento siano ARENA Carmine e MESSINA Salvatore, poi individuato e riconosciuto dai due cittadini cinesi, come accompagnatore e complice dell'ARENA nelle azioni di disturbo: "*... dal 21 al 26 la Vodafone gli aveva fornito il numero di appoggio 3426250927, che è il tabulato che produce traffico la notte del 23, quando*

ARENA si presume che effettui gli spari al Cartagena... troviamo che all'epoca ARENA Carmine abitava a Cadelbosco di Sotto, insieme alla sorella e al cognato. Alla prima disamina accertiamo che dalle 20.32 alle 00:57 del 23. Faccio una premessa: l'evento delittuoso si è verificato alle 01:32-01:35 del giorno 23. Questo, l'abbiamo accertato dalla visione delle immagine delle telecamere a circuito chiuso del Cartagena. Sono state acquisite le immagini. C'è uno sbalzo nelle immagini di un'ora e quarantacinque, quindi l'orario che andiamo a leggere sulle telecamere è anticipato, rispetto all'orario reale, di un'ora e quarantacinque. Quindi alle 23:47 del 22, che in realtà sono le 01:32 del 23 settembre, si vede giungere sotto il porticato un soggetto, un uomo di corporatura esile, che, arrivato più o meno a due metri dalla vetrata che poi è stata trovata attinta dai colpi d'arma da fuoco, allunga il braccio destro e verosimilmente spara dei colpi, perché dalle telecamere, che sono in bianco e nero, si vedono dei bagliori. Poi questo soggetto si gira, inizia a correre e, ovviamente, fugge dalla scena del delitto , non è riconoscibile, ovviamente. Quindi l'analisi che facciamo del tabulato di ARENA, dalle 20:32 alle 00:57 lui effettua tre chiamate e le effettua tutte in direzione, o viene contattato di un numero che era in uso alla sua fidanzata, che era D'Amico Marica. La prima cella è delle 20:32 in via Camera, quindi ci dà innanzitutto contezza che lui era fuori dall'abitazione, che, ripeto, era Cadelbosco di Sotto. L'ultima chiamata, che è alle 00:57, quasi trenta minuti prima dell'evento, la da in via Fratelli Cervi, che in linea d'aria sono duecento/trecento metri con quella che era l'ubicazione del circolo Cartagena. Dalle 00:57 alle 02:44 il telefono non produce più nessun traffico telefonico. Alle 02:44 effettua una chiamata all'indirizzo di un altro pregiudicato, che è D'Angelo Salvatore. La cella che aggancia è la cella di via Camera, che è nella zona di Rivalta. In linea d'aria sarà tipo a due chilometri dal Cartagena. Comunque lui si è allontanato verso la pedecollina. Insieme all'analisi che ha fatto l'Assistente Moretti, che invece ha analizzato il telefono di Messina Salvatore, possiamo trovare delle analogie, perché anche il telefono di Messina Salvatore, nell'orario compreso tra le 00:57 e le 02:30, non effettua alcun traffico. L'ultima cella, delle 00:57, è via Hiroshima, che è adiacente, in linea d'aria a cento metri, dal circolo. Invece la cella delle 02.30 è in via Chopin e alle 02:40 in via Camera, cioè alle 02:40 entrambi agganciano la stessa cella. Quindi l'ipotesi investigativa che aveva fatto l'ufficio è che i due fossero assieme. Tra l'altro, ci veniva indicato Messina anche dalle dichiarazioni che il 10 di ottobre aveva fatto uno dei due cinesi, Zhang, il gestore del circolo, che c'era un certo Salvatore, che poi ha riconosciuto in Messina Salvatore, che anche lui era solito frequentare il circolo, avere gli stessi atteggiamenti di ARENA Carmine e ce lo riconosceva per Messina Salvatore. Quindi la nostra ipotesi è che Messina Salvatore e ARENA Carmine fossero insieme...."

Il testimone, ha quindi fatto cenno alla denuncia di danneggiamento sporta il 27.4.2012, da Simonova Zuzana, dipendente della sala giochi Macao, che rinviene due frammenti di ogiva sul tappettino dell'autovettura, e sostiene di aver avuto un diverbio, circa un mese prima, con un frequentatore del locale, successivamente riconosciuto in ARENA Carmine (*"... lei il 27 di aprile si presenta in Questura, sporge denuncia perché aveva trovato, durante le prime ore del mattino, verso le ore quattro, la sua autovettura danneggiata... inizialmente pensava che avessero solamente rotto il vetro... poi, dopo un controllo che ha fatto lei insieme ad un collega di lavoro, aveva trovato due frammenti di ogiva sui tappetini dell'autovettura... quindi*

si recò in Questura e sporse denuncia... la signora è stata sentita a sommarie informazioni e anche in quella circostanza dichiarò che circa un mese prima aveva avuto da ridire con un avventore della sala giochi, perché lei lavorava al Macao, che poi è stato riconosciuto in ARENA Carmine... il riconoscimento fotografico l'ha svolto la denunciante... ".
Il teste ha poi aggiunto che, nel corso del sopralluogo, il personale della Polizia Scientifica, aveva sequestrato un bossolo cal. 6,35, stessa marca e calibro di quelli esplosi sette mesi prima al Cartagena: "*... personale della Scientifica si è recato... l'evento era successo alle quattro... nelle prime ore del mattino nei parcheggi del Macao, dov'era parcheggiata l'autovettura della parte offesa e a terra rinvenne un bossolo 6,35, che era della stessa marca di quelli che erano stati trovati durante gli spari al circolo Cartagena... erano dello stesso calibro e marca dei bossoli che erano stati sparati e ritrovati al circolo Cartagena...*" A seguito di comparazione emergeva che i bossoli erano stati esplosi dalla stessa arma: "*... la dottoressa Salvi della Procura di Reggio, e ci autorizzò alla comparazione, appunto perché erano della stesso calibro e marca, ci autorizzò alla comparazione tra i bossoli che erano stati rinvenuti nei pressi dell'autovettura della Simonova con quelli del Cartagena. L'accertamento venne fatto nel 2013 e dalla relazione della Polizia Scientifica di Bologna venne accertato che i bossoli del Cartagena e l'unico bossolo ritrovato davanti al Macao vennero esplosi dalla stessa pistola...* ".

Infine, il testimone ha spiegato che il sistema di videosorveglianza del Macao aveva ripreso ARENA Carmine mentre entrava nel locale alle 3.37, poi uscendone alle 3.51, ossia in orario compatibile con il danneggiamento dell'auto della SIMONOVA, verificatosi verso le 04.00: "*... il Macao era provvisto di telecamere. la denunciante ci disse appunto che anche quella sera lì ARENA Carmine si era presentato ai locali e aveva avuto un diverbio con un dipendente, con un suo collega... andai io e un altro collega ad acquisire le immagini della sala giochi, le analizzammo e.. la signora disse che verso le quattro si accorse, poiché allertata da degli avventori, del danneggiamento all'autovettura... feci l'analisi del video e notai ARENA Carmine che entrò nella sala giochi alle 03:37 e uscì alle 03:51, quindi in un orario che poi è compatibile con quello che potrebbe... potrebbe essere stata l'ora degli spari all'autovettura della parte offesa...* "

All'udienza del 23.9.2016, con il consenso delle parti veniva acquisita la denuncia sporta il 27 aprile 2012 da Simonova Zuzana presso la questura di Reggio Emilia, nonché il verbale di sommarie informazioni rese dalla stessa il 27.4.2012, ivi compreso il riconoscimento fotografico. Nella denuncia esponeva, in sintesi, di aver trovato la propria autovettura Citroen C3 di colore grigio con targa PP243BY, che aveva lasciato parcheggiata davanti alla sala giochi Macao in via Copernico 24 A di Reggio Emilia, danneggiata dall'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco. La donna escludeva di avere ricevuto minacce, ma ricordava di aver avuto, in passato, un alterco con uno sconosciuto di origini calabresi che pretendeva di fumare all'interno della sala giochi pur essendo vietato.
Riconosceva quindi nella foto ritraente ARENA Carmine, il volto del soggetto con cui aveva avuto l' alterco tempo prima e che era effettivamente presente anche la sera della denuncia, allorquando l'uomo aveva avuto un diverbio anche con un collega che non gli aveva

somministrato bevande alcoliche. All'atto della denuncia la Simonova consegnava due nuclei metallici deformati rinvenuti sul tappetino dell'autovettura.

1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri alle stesse

Su questi dati probatori si inseriscono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, che ha fornito elementi utili per la ricostruzione del presente capo di imputazione inquadrandoli, nel conflitto instauratosi tra due contrapposti gruppi del sodalizio per l'acquisizione del controllo del circolo Cartagena.

All' udienza del 3.10.2017 - come si è già avuto modo di vedere analizzando i capi 44 e 44bis; cfr. Cap. IX) - egli ha spiegato che prima che lui BLASCO e SERGIO si appropriassero del Cartagena, TURRA' Roberto, parimenti interessato alla acquisizione, aveva compiuto atti intimidatori nei confronti dei due soggetti di nazionalità cinese che gestivano il circolo, tanto che FORMENTINI Francesco gli aveva prospettato di sfruttare lo stato di preoccupazione in cui versavano, per impossessarsi del locale '*... a questi cinesi su un'attività di Roberto Turrà praticamente è successo che siccome lui gli aveva messi sotto questi cinesi, nel senso gli aveva intimoriti con spari di pistola all'interno del locale, aveva creato un pò di soggezione ai cinesi, quindi di disturbo, a questo punto era il momento di fare la trattativa... la trattativa me la fa presente sia il Formentini Francesco, che era vicino a Turrà Roberto, che poi tra l'altro è un mio nipote acquisito, siccome adesso c'è da fare la parte diplomatica mettiti tu davanti così vedi come funzionano le cose, io mi misi davanti e poi da lì cercai di combinare poi un altro affare...* '.

VALERIO assecondò la proposta: "*... pertanto ho fatto tutta la trattativa, fungevo un pò da mediatore, in verità ci stavamo apprestando a buttarli fuori, tant'è che alla fine li buttiamo fuori, ci rimane quello che voleva delle cambiali, cose che non abbiamo mai fatto... il locale una parte ci è venuta a gratis, l'altra voleva ste cambiali che poi non siamo nemmeno riusciti a contribuire noi, che poi siamo stati...* ".

A quel punto, TURRA' Roberto, ritenendo erroneamente, di essere stato estromesso dall'affare – anche perchè nel frattempo VALERIO aveva preso contatti per l'installazione delle slot machine all'interno del circolo – aveva incaricato ARENA Carmine e MESSINA Salvatore di compiere azioni di disturbo: "*... nel frattempo che è successo questo Turrà Roberto faceva attività di disturbo, perchè credeva che noi avessimo risolto la questione, ma così non era... a questo punto lui con un'altra persona ARENA Carmine e Messina Salvatore fece fare delle attività di disturbo nei confronti dei cinesi, a questo punto siamo subentrati io e Eugenio e lo stesso Blasco, di notte e di giorno, perchè lui andava a disturbare sostanzialmente di notte...*".

Con ciò si spiega l'esplosione dei colpi di pistola del 23.9.2011 e che avevano reso necessario il loro intervento nei confronti di ARENA Carmine, che era già stato più volte *invitato* a cambiare atteggiamento: "*... pertanto nell'attività di disturbo che faceva ARENA Carmine, a un certo punto va a esplodere dei colpi di pistola... a questo punto io, Blasco e Sergio pigliamo l'ARENA, più volte è stato calmierato... Carmine le buschi... Carmine che pigli... Carmine che quel locale è nostro...* ".

Non solo.

VALERIO ha anche spiegato le ragioni delle due aggressioni compiute da lui, BLASCO e SERGIO nei confronti di ARENA Carmine, partendo da quella nei pressi del ristorante Nuovi

Tempi Moderni di Reggio Emilia: *".. lui è andato a sparare, lo abbiamo preso l'abbiamo picchiato e poi è intervenuto Diletto, perché è successa pure un'altra storia con i fratelli, praticamente una prima volta è stato picchiato vicino ai Tempi Moderni, che è un ristorante di Reggio Emilia... quando più volte è stato richiamato all'attenzione, lui ha continuato e è stato picchiato, perché Blasco aveva dato uno schiaffo a lui e quell'altro gliel'ha restituito a quel punto l'abbiamo preso e l'abbiamo picchiato, a sto ragazzo con un calcio di Eugenio gli ha spostato la mandibola..."*

Questa dichiarazione trova un perfetto riscontro nelle dichiarazioni rese dal Sovrintendente FERRETTI, sopra riportate e relative al rinvenimento, in data 20.9.2011, del telefono cellulare di ARENA Carmine nei pressi dell'indicato ristorante, dove era stata segnalata una rissa.

Il collaboratore ha quindi riferito in merito al secondo scontro, avvenuto il 23.9.2011, quando ARENA Carmine e suo fratello Domenico, li affrontano per vendicarsi di BLASCO: "*... a questo punto ci aspettavano fuori, perché volevano picchiare Blasco, non ce l'avevano con me, ma ce l'avevano con Blasco.., ARENA Carmine e ARENA Domenico, che è fratello di ARENA Carmine...* " precisando che in quella occasione era intervenuta una pattuglia della polizia: "*... interviene e, iche la Polizia di Reggio Emilia, i Carabinieri... a questo punto loro si avventano su Blasco, io intervengo pure, la Carmine, anche se aveva la mandibola spostata si mette con un posacenere e me lo sbatte in testa, a quel punto non ci ho visto più, ho preso la chiave della macchina che avevo, ho bucherellato, ogni pugno era un buco lì e l'ho fatto pieno di buchi il Domenico ARENA...*"

Il contrasto si inasprisce a tal punto da rendere necessario il successivo intervento di DILETTO Alfonso e SARCONE Carmine: "*.. a quel punto viene il fratello più grande, che penso si chiami Rosario ha chiamato il Diletto Alfonso, venne anche Carmine Sarcone, per sanare quella questione... andiamo a fare questo riunione in un bar lì, che poi è del figlio di Rotondo... quindi andammo in quel bar lì e si chiuse la questione... cercate di non litigare, cercate di stare tranquilli insomma... ha fatto da balsamo e abbiamo risolto la questione, quando ci si vedeva, ci si salutava e era finita lì...* ". Con questo incontro la vicenda si chiude.

Anche in relazione a questo secondo scontro, le dichiarazioni di VALERIO hanno trovato solido riscontro nella testimonianza resa dal Sovrintendente FERRETTI, nonchè nelle intercettazioni riferite all'udienza del 23.9.2016 dal Maresciallo Veroni dalle quali emerge la tematica relativa al disturbo e ai danni creati dall'ARENA e alla necessità di un intervento da parte del gruppo BLASCO, VALERIO, Sergio.

Si riportano le dichiarazioni del Maresciallo Veroni in relazione, in particolare, alle telefonate intercettate nell'ambito del procedimento Barracuda (p.p. n. 20606/10) sull'utenza telefonica di VALERIO Antonio e confluite nel presente processo:

- prog. 21821 RIT 488/11 del 7.9.2011, nella quale, a margine di un colloquio incentrato su questioni fiscali, ZHANG Jianyong segnala a VALERIO che ARENA Carmine è spesso uscito dal locale senza pagare; questi promette di interessarsi della questione (*".. i due stanno parlando di dettagli che coinvolgono i rispettivi commercialisti, ma è importante perché in questo caso il cittadino cinese ne approfitta per informare VALERIO del fatto che Carmine, che poi verrà identificato in ARENA Carmine, più volte è uscito dal locale, dai Cartagena*

senza pagare le consumazioni... questa è la conversazione 21821 del 7 settembre 2011. Valerio si impegna a risolvergli il problema entro la serata, quindi evidentemente a richiamare all'ordine ARENA Carmine per dirgli di non mantenere questo tipo di atteggiamento...);

- *prog 22802 e 22803 RIT 488/11 del 20.9.2011, con le quali ZHANG lamenta altre problematiche create da ARENA Carmine nel circolo (".. in realtà quest'intervento prospettato da Valerio ha un effetto limitato, anche perché dopo due settimane... siamo al 20 settembre... ARENA Carmine crea altri problemi all'interno del locale, tanto che Zhang chiama nuovamente Valerio per segnalargli la cosa... stiamo parlando delle conversazioni 22802 e 22803 del 20.9.2011... ")* ;

- prog. 22893 RIT 488/11 del 21.9.2011, nel corso della quale LOCLI, pur essendo le 02.00 del mattino, *convoca* VALERIO nel locale, segnalando la presenza di ARENA Carmine (".. *il giorno seguente un altro cinese di nome Locli, collaboratore di Zhang nel Cartagena, verso le due di notte chiama Valerio e lo informa che all'interno del locale si è presentato ARENA Carmine e invita Valerio a recarsi subito sul posto... la conversazione in questo caso è la 22893 del 21 settembre 2011 e Locli, ripeto, avvisa Valerio della presenza nel locale ARENA e lo esorta a raggiungerlo subito .. Carmine è venuto qua, Carmine è qui, Carmine è qua, vieni subito... Valerio promette di andare sul posto, dice testualmente... due minuti e sono lì...")*. Durante il tragitto, VALERIO viene chiamato da ZHANG (telefonata 22894 delle 02.11 del 21.9.2011) e BERTOZZI Iller (telefonata 22895 delle 02.16 del 21.9.2011), il quale dice che ARENA si è presentato alla porta del circolo, con un uomo e due ragazze, e quando non gli è stato consentito l'accesso, ha inserito qualcosa nel campanello, costringendo i cinesi a staccarlo ("... *Iller gli dice... sono al circolo, fuori c'è Carmine che sta facendo del casino... ci sono due ragazze e un altro, hanno staccato il campanello, staccato le telecamere... è un'ora che lui con le ragazze .. noi siamo dentro, i cinesi non gli aprono...*");

- prog. 23128 RIT 488/11 del 23.9.2011, *nel corso della quale ZHANG riferisce a VALERIO di essere stato convocato in Questura a Reggio Emilia (".. Zhang a questo punto informa Valerio di essere stato convocato in Questura a Reggio Emilia... dice testualmente... ascolta, adesso è venuta la Polizia là, mi ha chiamato e fra poco io devo andare là...")*, precisando che la colpa è di Carmine, nei confronti del quale lamenta un mancato intervento (".. *Zhang si limita a dirgli che la colpa di tutto è da attribuire a Carmine e ancora una volta lo esorta a risolvergli questo problema, a risolvere la questione con Carmine, che continua a dare dei fastidi all'interno del locale... dice testualmente... e tu chiama Carmine e lui sa cos'ha fatto ieri.., tu perché non metti a posto Carmine?... tutti i giorni viene qua...")*, il maresciallo VERONI ha messo in relazione la conversazione con l'esplosione di colpi di pistola all'indirizzo delle vetrate del Cartagena, avvenuta quella notte (".. *cos'è successo nella notte che determina la convocazione di Zhang?... è successo che alle 01:35 del 23 settembre del 2011 vengono esplosi quatto colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vetrata...")*.

Il collaboratore VALERIO ha poi aggiunto che prima dell'incontro risolutore con DILETTO e SARCONE, vi era già stato un tentativo di ricomposizione del conflitto, tenutosi nel deposito dei fratelli SILIPO, uno dei quali era cognato di ARENA Carmine: "... *prima in un'altra riunione siamo andati da Silipo Antonio perché un suo fratello, u belluocco, c'era Gino Silipo pure, un fratello, che si chiama Giuseppe credo, ha ima sorella di Carmine ARENA come*

moglie... sono momenti diversi... una riunione come stavo dicendo si è tenuta nel deposito di Silipo in via Belpoliti, dove venne anche il fratello di Silipo. Giuseppe cognato degli ARENA sia Domenico che Carmine, a quel punto lì c'era Silipo e abbiamo determinato che non si doveva litigare... ".

Il collaboratore ha poi spiegato che certi contrasti all'interno dello stesso gruppo criminale sono normali e frequenti e che DILETTO e SARCONE, hanno l'autorità di dirimere i conflitti, essendo gli esponenti apicali del sodalizio emiliano: *".. fanno parte dell'associazione, perché sono a disposizione.. perché il Turrà e Formentini sono facente parte di questa associazione... anche nelle migliori famiglie succede..." ".. allora ha la carica da padrino, lui gestisce perché il locale di Reggio Emilia è dei fratelli Sarcone, di Diletto Alfonso, come dicevamo a Reggio Emilia non possono stare tutti in un solo luogo, allora Diletto si è preso la bassa reggiana, perché lui viene da Brescello, tutta quella parte lì, con la parte parmigiana..."*
All'udienza del 12.10.2017, veniva mostrato al collaboratore di giustizia VALERIO un fascicolo fotografico. Tra i soggetti raffigurati ha riconosciuto, tra gli altri, ARENA Carmine, dicendo di lui che è soggetto intraneo all'organizzazione e *vicino all'affiliato* TURRA' Roberto, per conto del quale ha sparato alle vetrate del Cartagena : *".. Carmine ARENA, è persona da sempre in attività 'ndranghetistiche... è persona vicina Turrà Roberto... è persona che si dava da fare... fu lui che sparò per Roberto. faceva azioni di disturbo al Cartagena..."*
Ne ha poi confermato la storica partecipazione attiva alla criminalità organizzata calabrese, citando l'arresto nell'ambito dell'indagine *EDILPIOVRA*, ritenendolo in grado di compiere i reati contestati in quella indagine (incendi). *"... lui fu arrestato anche in EDILPIOVRA... in tutta verità non lo so Presidente se è stato condannato... so che è stato arrestato ma poi che cosa ne è scaturito non me lo ricordo... no lui è una persona attiva signor Presidente... penso che gli incendi li attribuivano a lui ed è verissimo, era nelle sue capacità... ".*

All'udienza del 26.10.2017, nel corso del controesame dell'avvocato MIGALE, il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, dopo avere ricostruito le fasi relative alle trattative e alla acquisizione forzosa del Cartagena, partendo dalle azioni di disturbo del TURRA' si di nuovo è soffermato sul disturbo arrecato al locale da parte di ARENA Carmine e di MESSINA Salvatore, mandati da TURRA' Roberto, che temeva di essere stato escluso dalla suddivisione degli introiti prodotti dal locale: *"... nel frattempo si aggiunge Roberto con.. con ARENA Carmine e con Salvatore Messina vanno a dare disturbo al locale... e quindi ci rimase a noi il Cartagena, a questo punto ce lo teniamo e l'abbiamo fatto lavorare, nel farlo lavorare ha cominciato Roberto a fare operazione di disturbo, perché credeva di essere estromesso dalla situazione, perché non riuscivamo a dargli dei dati certi... Roberto porta pazienza... ma Roberto andava a disturbare, sia lui e ci andava pure l'ARENA, perché, giustamente, voleva avere anche il suo contributo, no?... dice... io ho dato tutto quanto, ho dato le indicazioni, ho dato... ho fatto la prima parte, adesso ci siete voi e mi avete cacciato fuori a me..."*.
Ha poi *confermato che lo scontro era stato composto grazie all'intervento di DILETTO Alfonso, nel corso di una riunione, tenutasi alla presenza dei fratelli ARENA Carmine e Domenico, di BLASCO e dello stesso VALERIO: ".. al bar erano presenti... la Scimmia, io,*

Blasco, ARENA Domenico, Mimmo.. chi c'era più?... ARENA Carmine, chi c'era più adesso?... Blasco... Eugenio in quell'occasione non c'era... !"

Nel corso del controesame del difensore dell'ARENA, tenutosi il 7.11.2017, il collaboratore di giustizia ha ribadito:

- che la responsabilità degli spari alle vetrate del Cartagena era da attribuire a ARENA Carmine, in quanto riferitogli personalmente da ZHANG, BERTOZZI Iller e dagli altri cinesi che lavoravano nel locale: *"... qua c'è una molteplicità di informazioni... uno... direttamente dai cinesi Zhang Jianyong... due.. poi successivamente anche da... il mattino non c'era più nessuno lì dentro, era vuoto, noi stavamo facendo dei lavori di tinteggio lì dentro e quindi avevano altri cinesi che lavoravano lì, oltre a Zhang c'erano un tale Robbi, chi c'era più?... e altri che lavoravano lì dentro, adesso non me li ricordo tutti, Tang Jianyao, insomma ce n'erano diversi di cinesi, erano tutti cinesi e quindi poi anche nelle cose di disturbo, ci furono il Bertozzi, che tant'è che si trovava all'interno pure del locale, mi chiamarono con... adesso non mi ricordo se Locli, come ci chiamava lui, comunque una molteplicità di informazioni, diciamo che fu sia ARENA a sparare con il Salvatore Messina... intanto eravamo in tre io Blasco e Sergio Eugenio, il mattino seguente che poi fu chiamato anche dalla Polizia che doveva rendere dichiarazioni e ci sono credo anche delle telefonate qua, in merito a questo, che Jianyong doveva essere chiamato dalle Forze dell'Ordine, credo Polizia ed essere interrogato... questo, lui mi disse chiaramente che era Carmine, quindi... perché credo che c'erano anche delle immagini videoregistrate, se non erro ci sono pure delle immagini* videoregistrate... ";

- che ZHANG non aveva denunciato ARENA Carmine, per una questione di mera opportunità, ben sapendosi muovere nel mondo della criminalità calabrese; *"... non credo che l'abbia denunciato... ci mancherebbe altro... quindi?... ci mancherebbe altro, certo che no Avvocato... ce ne sono diversi motivi, anche qua c'è una molteplicità di motivi ma ne dico uno su tutti, insomma, Zhang Jianyong è una persona che sa stare nel mondo 'ndranghetistico, lui aveva, come dire, proposto anche degli altri affari con me, con Blasco e con Sergio Eugenio, è una persona che insomma... "*

- che al primo scontro fisico del 20.9.2011, nei pressi del ristorante TEMPI MODERNI, oltre a lui erano presenti, BLASCO Gaetano, SERGIO Eugenio ed un parente di questi di nome Marco *("... se sta parlando del primo momento, lì nel parcheggio nei Tempi Moderni, in macchina, nella nostra macchina eravamo Sergio Eugenio, un suo parente che si chiama Marco, adesso non mi ricordo come fa di cognome, poi c'ero io, c'era Blasco...")*; che la lite scoppiò quando ARENA, dove aver mantenuto un atteggiamento arrogante ed irrispettoso, rispose con uno schiaffo al colpo sferratogli da BLASCO *("... scese in prima battuta Blasco dalla macchina, poi scesi io e lì incominciò l'ARENA ad essere, come dire, è stato richiamato più volte... Carmine te l'abbiamo detto con le buone, non andare lì a giocare, Carmine lì non ci devi andare, in questo momento non ti conviene andare, vai dappertutto ma lì non ci andare... più volte gli è stato detto e Carmine rispondeva sempre in modo insolente. . a un certo punto, non lo voleva capire perché era forzato dal Turrà e quindi lui sapeva bene quello che stava facendo, quindi a quel punto lì il Carmine sentendosi, anche se lì era in inferiorità*

numerica ed è stato sfrontato, rispondeva sempre in modo, appunto, sfrontato al Blasco, a quel punto lì Blasco gli ha mollato una cinquina, visto che non voleva stare alle condizioni gli ha dato una cinquina.... per tutta risposta l'ARENA risponde allo schiaffo e lì poi... ");

- di non ricordare chi avesse investito del problema DILETTO, intenendo probabile che la richiesta fosse partita dagli ARENA ma di essere certo che l'intervento, mirava a sanare un contrasto tra appartenenti al sodalizio: "*... non ricordo come ci trovammo lì davanti tramite* il... *in tutta verità non ricordo come fu, perché io fui chiamato e messo lì davanti, non ricordo, non ricordo da dove partì il tutto... ci fu l'intervento del fratello più grande, sì, Rosario, perché non voleva che succedessero queste cose tra di noi, poi non voleva che andasse ancora più avanti la situazione perché era chiaro che a quel punto, loro avevano usato un oggetto io ne ho usato un altro e quindi era già andata parecchio la situazione... penso dai fratelli ARENA, adesso non lo so...*"; "*... le sto dicendo il Diletto interviene in modo diretto perché siamo tra di noi, non perché... poi se ha queste capacità al di fuori, può essere, quindi non lo escludo...*".

I.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Esaminate le prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è ora possibile scendere al vaglio della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Ovviamente non si discute qui del fatto storico e della sua qualificazione giuridica, entrambi pacifici: la notte del 23.9.2011 qualcuno sparò all'indirizzo delle vetrate del circolo Cartagena.
La difesa, con diverse argomentazioni, sostiene che non si sarebbe raggiunta la prova della riferibilità dell'azione criminosa al suo assistito ARENA Carmine.

Le prove acquisite a suo carico sono tuttavia schiaccianti.
La formidabile convergenza dei fatti accertati grazie alla intuizione investigativa degli inquirenti in ordine a fatti apparentemente distinti, delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, della denuncia della Simonova nonché, da ultimo, ma non meno importante, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio, costituisce un quadro probatorio che fonda un giudizio di responsabilità in termini di certezza processuale in ordine ad entrambe le imputazioni.
Ed invero, sulla base del sospetto fin da subito nutrito dai due gestori del bar, che ben sapevano che da tempo ARENA Carmine disturbava e arrecava danno al locale, gli inquirenti venivano in possesso della sua utenza telefonica abbinata al telefono cellulare rinvenuto sul luogo di una rissa verificatasi qualche giorno prima nei pressi del ristorante Nuovi Tempi Moderni di via Fratelli Cervi. Il pomeriggio del giorno in cui erano stati esplosi i colpi da arma da fuoco verso le vetrate del circolo, poi, si verificava un'altra rissa, i cui partecipanti erano BLASCO, VALERIO e, ancora una volta, ARENA Carmine.
Le ragioni della rissa sono state acclarate grazie alle conversazioni telefoniche intercettate e, soprattutto, nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Costui, infatti, con dichiarazioni precise, articolate, dettagliate e riscontrate dalle telefonate intercettate, ha innanzitutto spiegato le ragioni e la dinamica dei due scontri che videro contrapposti, da un lato, ARENA (e il fratello Domenico nel secondo episodio) e, dall'altro,

lui e BLASCO. La ragione era sempre la stessa: avvertire, con le buone o con le cattive maniere, ARENA di stare lontano dal circolo su cui avevano puntato gli occhi e su cui iniziavano a mettere le mani prima della acquisizione definitiva. Il comportamento arrogante ed irrispettoso tenuto dall'ARENA inaspriva il clima. Le telefonate intercettate e sopra riportate fungono da formidabile riscontro a quanto dichiarato dal VALERIO, descrivendo in termini perfettamente aderenti a quelli riferiti da costui il contesto in cui sono maturati gli eventi, avendo messo in luce le molestie arrecate dall'ARENA al circolo e le richieste di intervento da parte dei due cinesi. Anche il rinvenimento del telefono cellulare di ARENA sul luogo della prima rissa costituisce riscontro individualizzante in ordine alla presenza di ARENA nel corso della prima rissa.
Alla luce di ciò non può non concludersi che il racconto di VALERIO sia attendibile anche nella parte in cui indica come responsabile degli spari al Cartagena ARENA Carmine, non solo perché riferitogli direttamente dai diretti interessati (Zangh) e, comunque da soggetti che ben conoscevano la situazione perché frequentatori del circolo (Bertozzi Iller e dipendenti dello stesso), ma anche perché si tratta del coerente sviluppo degli eventi che vedevano l'imputato svolgere la sua attività di disturbo nella gestione del circolo dalla quale il TURRA', mandante dell'ARENA, pensava di essere stato estromesso.
Le ipotesi che la accusa ha mosso sulla base delle risultanze investigative, ivi comprese le immagini della videosorveglianza e le acquisizioni relative al danneggiamento dell'auto alla Simonova, effettuato con un'arma da sparo che aveva esploso proiettili identici a quelli rinvenuti al circolo Cartagena, hanno trovato dunque nelle parole di VALERIO la loro definitiva consacrazione e la loro razionale collocazione nell'ambito di uno scontro interno al sodalizio per il controllo del circolo e che aveva richiesto, per la sua evoluzione violenta, l'intervento dei vertici del sodalizio stesso per riportare, nell'interesse del gruppo, la pace.

Va dunque affermata la responsabilità di ARENA Carmine per il reato di cui al capo 45 essendo accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli la notte del 23.9.2011 ha esploso colpi di arma da fuoco all'indirizzo delle vetrate del circolo Cartagena

Analogo giudizio deve effettuarsi per il reato di cui al capo 188.
Il riconoscimento che la persona offesa ha fatto di ARENA Carmine quale soggetto presente nella sala giochi Macao la sera del danneggiamento della sua auto, ed il rinvenimento nell'auto di due bossoli identici, per calibro e marca, a quelli esplosi al Cartagena e sparati dalla stessa pistola (così come accertato nel 2013 dalla Polizia Scientifica di Bologna) nonché, la compatibilità dell'orario in cui le videocamerre di sorveglianza hanno registrato entrare e, soprattutto, uscire dal locale l'ARENA dopo il diverbio con la Simonova, fondano il convincimento che il soggetto che sparò e danneggiò l'auto della persona offesa, fosse proprio l'odierno imputato. Ed invero, ARENA deteneva, illegittimamente, la pistola che aveva sparato i colpi al Cartagena, utilizzando proiettili identici a quelli esplosi ai danni della Simoniva; ARENA era presente al Macao la sera del danneggiamento; ARENA aveva avuto un diverbio per futili motivi con la donna che cercava solo di fare rispettare le regole; ARENA è uscito dal locale verso alle 3.51 ossia in orario compatibile con l'evento; ARENA è stato riconosciuto dalla donna in sede di riconoscimento fotografico.

In definitiva, gli elementi di valutazione ora indicati, rappresentano plurimi, gravi, precisi e concordanti indizi che convergono, secondo la regola di giudizio di cui all'art.192, comma 2, c.p.p. verso la dimostrazione che autore della condotta contestata al capo 188 sia proprio ARENA Carmine.
Anche in questo caso non è in contestazione la qualificazione giuridica dei fatti, essendo peraltro incontestata l'illegittimità del porto e della detenzione dell'arma.

Sussiste, in entrambi i casi l'aggravante di cui all'art 416bis. 1 c.p.
Il danneggiamento a mezzo di arma da fuoco delle vetrate del Cartagena e dell'auto rappresenta espressione di una metodologia di azione propria dei sodalizi criminali e della forza di intimidazione che esse sprigionano, e ciò in relazione sia al contesto in cui i fatti sono maturati ed in cui il significato intimidatorio era ben chiaro anche per i destinatari (capo 45), sia alla assoluta sproporzione dell'azione lesiva rispetto alle ragioni che hanno scatenato la reazione violenta dell'imputato (capo 188).

2. CAPI 151-152-153-154

Si procede ora alla valutazione di condotte speculari che, secondo l'ipotesi d'accusa avrebbero tenuto due diversi soggetti, entrambi appartenenti alle forze dell'ordine, al fine di agevolare alcuni esponenti del sodalizio emiliano. Si tratta delle condotte descritte ai capi 150 151, 153 e 154, concernenti asseriti accessi abusivi a sistemi informatici (capi 150 e 151) e rivelazioni di segreti d'ufficio (153 e 154) commessi da CAVEDO Maurizio, poliziotto in servizio presso la Polizia stradale di Cremona e da LUPEZZA Alessandro, Carabiniere in servizio presso il comando di Reggio Emilia.

Nel prosieguo si avrà modo di vedere come anche un altro esponente delle Forze dell'Ordine, l'assistente della Polizia di Stato, MATARCERA Francesco, è accusato di analoga condotta. Di essa, tuttavia, si tratterà in altra sede (cfr. Cap XV), allorquando si valuterà la responsabilità del MATACERA per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in modo da non rendere frammentaria quella analisi ed evitare il rischio di perdere parte del significato delle condotte di cui quel delitto si alimenta.

2.1. considerazioni preliminari, in diritto, in relazione ai delitti di cui all' artt. 615 ter e 326 c.p.

Prima di procedere alla analisi dei capi di imputazione in esame in questa sede, preme effettuare alcune considerazioni di diritto, oggetto delle argomentazioni difensive dei due imputati, in specie quella di LUPEZZA Alessandro.

La prima attiene al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615ter c.p.
Come noto, una delle questioni recentemente più dibattute in relazione a tale reato è quella relativa alla rilevanza penale delle condotte di accesso ad un sistema informatico commesse da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, munito di *passwords* di accesso al sistema, vi acceda per finalità diverse da quelle di ufficio in forza di un vero e proprio sviamento di potere, con tale espressione dovendosi intendere, secondo i principi, una delle tipiche manifestazioni della più generale categoria, amministrativistica, del vizio

di "eccesso di potere", che ricorre quando l'atto amministrativo non persegue l'interesse pubblico per il quale il potere è stato attribuito, ma un interesse differente e/o privato. In particolare, incorre nello sviamento di potere il pubblico funzionario che nella sua attività concreta "persegua una finalità diversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n 241 del 1990).

Il tema era già stata oggetto, nel 2011, di una pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU n. 4694/2011 imp. Casani). In tale occasione la Corte – pur senza fare specifico riferimento ai pubblici ufficiali – aveva escluso che il requisito di "abusività" della condotta potesse farsi discendere dalle finalità perseguite dall'agente al momento dell'accesso o del mantenimento nel sistema informatico, dovendo piuttosto essere ancorato a sicuri parametri di natura obiettiva. Secondo le Sezioni Unite, ai fini della configurazione del reato, dovrebbe ritenersi decisiva la prova della *violazione da parte dell'agente delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l'accesso al sistema informatico* (disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali etc.) oppure, in alternativa, la prova del compimento sul sistema di *operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui il soggetto era incaricato e per cui aveva ricevuto la facoltà di accesso*.
Nella giurisprudenza successiva, si era assistito ad alcune oscillazioni giurisprudenziali in merito all'applicazione di detti criteri ai pubblici dipendenti ed agli incaricati di pubblico servizio.
In particolare, la sentenza Carnevale (Cass. n. 22024/2013), muovendo dal presupposto che lo *status* del soggetto dotato di veste pubblicistica incorpora il dovere di agire secondo le finalità previste dalla legge, aveva ritenuto che "*la ontologica incompatibilità dell'accesso al sistema informatico fosse connaturata anche a un utilizzo dello stesso fuoriuscente dalla ratio del conferimento del relativo potere*". La condotta del pubblico ufficiale che accede al sistema per scopi diversi da quelli istituzionali dovrebbe infatti considerarsi "abusiva" in base ai principi generali che governano l'azione amministrativa, orientandola al perseguimento di determinati fini (art. 1, L. n. 241/1990).
Al contrario, la sentenza Mecca (Cass. n. 44390/2014) aveva affermato fosse necessario – anche in relazione ai pubblici ufficiali – fornire la prova che l'agente avesse violato specifiche prescrizioni impartite dal titolare del sistema. Il richiamo ai principi generali di cui all'art. 1, L n. 241/1990 avrebbe infatti svuotato, nella sostanza, il riferimento a parametri di natura oggettiva operato dalla sentenza Casani.
Sulla base di questo contrasto, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, investendole del quesito relativo alla rilevanza del fatto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio con il cosiddetto sviamento di potere, pur in assenza della violazione di specifiche prescrizioni provenienti dal titolare del sistema.
La questione, ovviamente, si pone con esclusivo riferimento alla disposizione di cui all'art. 615 *ter* co. 2 n. 1 c.p. integrante una "*circostanza aggravante esclusivamente soggettiva*", che prevede un aumento allorquando il soggetto attivo del reato rivesta la qualifica di investigatore privato, operatore di sistema informatico o di pubblico ufficiale e di

incaricato di pubblico servizio e la cui *ratio* si correla al maggior disvalore che lega la qualifica ricoperta alla commissione del fatto tipico.

Le Sezioni Unite hanno fornito risposta positiva al quesito, stabilendo che: "*integra il delitto previsto dall'art. 615* ter, *secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato. Re. Ge.) acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita*" (Cass. SSUU. n. 41210/2017, imp. Savarese).
Il Tribunale condivide e presta ossequio alla decisione del Supremo organo nomofilattico innanzitutto perchè coerente con le principali norme che concorrono a delineare lo *status* e gli obblighi del soggetto dotato di funzioni pubbliche. Tra queste, non solo alcune disposizioni del Testo Unico sul pubblico impiego e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, che specificano i principi già enunciati dalla legge sul procedimento amministrativo, ma anche gli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, che – oltre a costituire la fonte dei predetti principi – richiedono al dipendente l'adesione ai "*principi di etica pubblica*". Tali previsioni normative, insieme ad altre disposizioni settoriali (come ad esempio quelle relative all'utilizzo dei registri informatizzati da parte dell'amministrazione della giustizia) rendono evidente che i pubblici dipendenti (e gli incaricati di pubblico servizio) sono tenuti ad agire per il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato.
In secondo luogo perché la decisione si pone in linea di assoluta coerenza con il consolidato orientamento tendente a fare rientrare la nozione di sviamento di potere all'interno delle nozioni di abusività della condotta e di fatto commesso con violazione dei doveri d'ufficio. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite lo rileva, evidenziando come tale orientamento emerga, in particolare, nella giurisprudenza relativa al reato di abuso di ufficio. Si legge infatti nella sentenza a Sezioni Unite Rossi (Cass. SS.UU. n. 155/2011) che: "*ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione*.".

Alla luce di queste essenziali e condivisibili considerazioni, deve ritenersi che l'accesso ad un sistema informatico per ragioni estranee a quelle di ufficio, con sviamento di potere, integri una condotta abusiva, ponendosi in un rapporto di "*ontologica incompatibilità*" con la funzione svolta.

L'altra questione di diritto che occorre affrontare, in via preliminare, concerne il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p..

La questione, sollevata dalla difesa di LUPEZZA Alessandro, attiene alla nozione di segreto contenuta nel fattispecie incriminatrice a lui contestata.

Come noto, il segreto è uno strumento di tutela di interessi – che di regola fanno capo allo stesso soggetto che lo pone – alla cui protezione è funzionale un'operazione di dissimulazione di un certo sapere a cui il bene giuridico di volta in volta protetto è strettamente collegato. Tra i segreti posti a tutela di beni giuridici di natura pubblicistica, occupa un posto di rilievo il cosiddetto segreto d'ufficio, la cui tutela penale, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, è essenzialmente incentrata sugli artt. 325 e 326 c.p., rispettivamente rubricati *"Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio"* e *"Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio"*.

Qui ci si occupa della seconda fattispecie che, al primo comma, quello che interessa, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, *il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.* I commi successivi, integranti quattro distinte figure di reato, puniscono altrettante e diverse modalità di condotte illecite di utilizzazione di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete: agevolazione colposa (comma 2); utilizzazione a fine di profitto patrimoniale (comma 3); utilizzazione a fine di profitto non patrimoniale o a fine di danno (comma 3).

Quanto alla tecnica di tutela, l'art. 326 c.p. configura, secondo l'opinione predominante, un reato di pericolo concreto, in quanto la rivelazione del segreto d'ufficio (così come l'agevolazione della sua conoscenza o l'illegittima utilizzazione dello stesso) non sono punibili in sé stesse, ma in quanto siano suscettibili di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati attraverso il segreto d'ufficio (Cfr. ex *multis*, Cass. n. 49526/2017). A questa conclusione si perviene, inoltre, considerando che l'art. 24 della l. n. 241/1990 (che detta la disciplina generale del procedimento amministrativo), subordina la possibilità di ricorrere al segreto pubblico soltanto qualora esista la necessità di salvaguardare uno dei valori indicati nella stessa norma. In questo modo il legislatore ha fatto assurgere il pregiudizio, inteso come pericolo di un danno concreto degli interessi che il segreto d'ufficio può legittimamente tutelare, al rango di requisito espresso del segreto d'ufficio, e ciò con il chiaro obiettivo di circoscrivere la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Da questa conclusione deriva, poi, che la notizia la cui rivelazione o utilizzazione realizza il reato non può prescindere da una dimensione di significatività, da riferirsi sia al contenuto della notizia che al tempo della sua rivelazione, nel senso che deve potersi individuare un qualche apprezzabile interesse della pubblica amministrazione a che essa non venga divulgata: se da ciò non può inferirsi che tra gli elementi essenziali del reato rientri anche il danno alla pubblica amministrazione, tuttavia se ne ricava quantomeno l'esigenza di interpretare la disposizione in esame in modo da renderla conforme al canone della ragionevolezza, il che impone di ritenere che il reato in esame viene meno se la rivelazione o l'utilizzazione ha ad oggetto, da un lato, in relazione al contenuto della notizia, fatti futili o insignificanti (*ex multis* Cass n. 49526/2017).

L'art. 326 c.p. s'inquadra, senz'altro nella generale tutela del corretto andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione proteggendo, in particolare, l'esigenza che notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete – il cosiddetto segreto d'ufficio – non vengano

divulgate o utilizzate, così tutelando il rispetto del dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, la cui tutela, a sua volta, non è fine a sé stessa ma è ulteriormente finalizzata, in ultima istanza: a) ad evitare che la Pubblica Amministrazione possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare funzionamento della sua attività" e della "legale esplicazione dei suoi poteri"; b) a garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere; nonché, (c) ad assicurare che i soggetti qualificati non traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte, violando così la par condicio *civium*, ossia avvantaggiandosi sugli altri cittadini mediante l'utilizzo in sede privata di notizie segrete che gli stessi possono aver conosciuto per ragioni d'ufficio. Da quanto da ultimo osservato in tema di bene giuridico ne deriva che soggetto passivo del reato *de quo* è esclusivamente la Pubblica Amministrazione, mentre tale non può essere considerato anche il privato, in quanto l'interesse di quest'ultimo riceve una tutela soltanto indiretta rispetto alla protezione immediata apprestata ai beni di natura pubblicistica alla cui tutela la norma è orientata

In ragione di ciò, le informazioni che devono rimanere segrete non sono solo quelle di cui è tutelata in assoluto la divulgazione ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso e che, dunque, possono essere acquisite tramite precise modalità di accesso all'informazione (cfr. Cass. 19216 /2016 secondo cui, in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto).

In altri termini, acclarata l'inerenza della notizia all'ufficio - che presuppone un rapporto di fatto tra il soggetto e l'ufficio, difettando il quale, pur in presenza della qualifica soggettiva pubblicistica, non viene in rilievo la fattispecie in esame - la notizia può riguardare anche esclusivamente soggetti privati, ciò in quanto la titolarità della notizia non incide sulla configurabilità del reato, il quale sussiste tutte le volte in cui è stato violato il segreto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio doveva serbare rispetto alle notizie d'ufficio, il cui contenuto può anche non riguardare direttamente la pubblica amministrazione ma comunque ledere l'oggettività giuridica protetta nei termini anzidetti.

Fatte queste premesse in diritto si può ora procedere alla valutazione dei capi di imputazione in esame, partendo dai capi di imputazione n. 150 e 151.

2.2. CAPI 151-152

Infedeltà del poliziotto CAVEDO Maurizio

Sulla figura di CAVEDO Maurizio ha riferito, innanzitutto il Luogotenente Calì Camillo che, all'udienza del 25.5.16, ha descritto gli esiti delle attività di indagine condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda in relazione all' imputato con particolare riferimento ai fatti oggetto di contestazione ai capi di imputazione 151 e 152. Per l'inquadramento generale del CAVEDO all'interno della consorteria, dei suoi rapporti con VILLIRILLO Romolo e del suo ruolo nel meccanismo di reimpiego di denari illeciti nel

sistema creato sul territorio piacentino si rinvia non solo alla analisi del capo 122 (cfr. Cap VIII), ma anche alla sentenza emessa all'esito del parallelo procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Rispetto al tema in esame, il Luogotenente Cali La dichiarato che dalle dichiarazioni rese a SIT da Pincolini Marco - costruttore di Castelvetro Piacentino che aveva acquistato un terreno di fronte alla ditta ARCADE, terreno che era stato acquistato dalla DUE ARCHI IMMOBILIARE di Cremona, che a sua volta aveva acquistato il terreno sempre dalla P.A.V. 2 di VETERE Rosario - e dal verbale di individuazione fotografica, emergeva che costui, per avere informazioni in merito alla sua condizione risultante dalla banca dati SDI, si rivolgeva ad un Poliziotto della Polizia Stradale di Cremona, chiamandolo "Maurizio", il quale, in cambio delle "consultazioni", non aveva mai preteso denaro. Per tale ragione, con autorizzazione concessa dal Ministero degli Interni e attraverso la User ID del Sovrintendente e la sua password, gli inquirenti procedevano al riscontro documentale degli accessi alla banca dati delle Forze di Polizia effettuati dal Sovrintendente CAVEDO Maurizio, al fine di poter verificare i dati consultati, il periodo temporale e, soprattutto, i soggetti di cui aveva cercato informazioni. All'esito delle verifiche svolte emergeva, ha spiegato il Luogotenente Cali, che l'accesso alle banche dati effettuato da CAVEDO riguardava soltanto interrogazioni di sintesi alla banca dati SDI, relative alle vicende giudiziarie di ogni soggetto interrogato (ad esempio, precedenti di polizia, titolarità di autovetture all'Aci,) ma non anche controlli del territorio.

In ordine alla modalità d'accesso il teste ha puntualizzato che la password per accedere alla banca dati SDI è utilizzabile unicamente dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria titolare della USER ID associata al soggetto che può fare l'interrogazione. Lo storico delle interrogazioni resta in banca dati al Ministero degli Interni, per cui ogni dato viene sempre storicizzato e mai cancellato. La normativa in vigore, relativa agli accessi alle banche dati SDI, fa divieto assoluto di consultazione al di fuori dei doveri d'ufficio.

Dai tabulati acquisiti e forniti dal Ministero degli Interni, previa autorizzazione del Pubblico Ministero emergeva, ha spiegato il teste, che i controlli effettuati da CAVEDO riguardavano i seguenti nominativi (in gran parte coincidenti con quello indicati dal Pincolini (cfr. anche verbale di perquisizione locale e domiciliare del 28.1.2015 a carico di CAVEDO Maurizio ed elenco dei risultati relativi alle interrogazioni effettuate presso la banca dati SDI da CAVEDO Maurizio, produzione PM 10.6.16, allegati n. 6 e 19):

-18/1/2012. alle 07:06, interrogazione di sintesi di tale Moronita Antonio, 26/4/1982, Cremona;

-2/5/2012, alle 06:35, interrogazione di sintesi di tale Conti Cristian, 7/3/1984, Italia;

-26/6/2012, alle 08:41, interrogazione di sintesi di tale Mauro Sileno,19/1/1971, luogo di nascita Latisana, indicato a s.i.t. dal Pincolini;

-9/7/2011, alle 23.54, interrogazione di sintesi assegno banca Monte dei Paschi di Siena 755937625, indicato a s.i.t. da Pincolini;

-21/12/2011, 18:27, interrogazione di sintesi di tale Russo Leone, 9/12/1957, Arma di Taggia, Imperia;

-25/8/2011, alle 11:04, interrogazione di sintesi Petrozza Stella, nata a Cremona il 1/2/1964, moglie di CAVEDO;

-5/10/2011, 18:21, interrogazione di sintesi di Petrozza Maria, 29/9/1959, sorella di Petrozza Stella;
- 4/11/2011, alle 06:34 (prima del turno di servizio ore 07-13) interrogazione di sintesi di Ferrari Aldo Pietro,
-21/12/2011, alle 18:27, Russo Leone;
-5/5/2012, interrogazione di sintesi di Fraglica Salvatore, di Cremona, che aveva contatti con CAVEDO e con VETERE Pierino.
-20/5/2012, alle 18:40 e alle 20:55, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo senza data di nascita (CAVEDO inseriva la data generica 1/1/1968);
-3/6/2012, alle 18:30, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo con data di nascita 7/4/1978; -4/6/2012, alle 09:41, interrogazione di Villirillo Romolo; 13/6/2012, Villirillo Romolo; 1/7/2012, alle 01:20. Villirillo Romolo; 1/7/2012, alle 01:20, ancora Villirillo Romolo; 1/7/2012, alle 01:21, Villirillo Romolo;
-14/7/2012, alle 18:57 e alle 18:58; il 15/7/2012, alle 13:37, interrogazione di sintesi COLACINO;
-15/7/2012, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo, alle 13:39, mentre costui era detenuto in carcere;
-51/7/2012, alle 13:40, interrogazione di sintesi di COLACINO Antonio, cognato di Villirillo Romolo, fermato con lui in occasione del primo fermo di Villirillo Romolo a Cutro.
-15/7/2012, alle 13:40, reinterroga COLACINO Antonio, cognato di Villirillo Romolo;
-19/7/2012, alle 18:43, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo
-23/7/2012, alle 18:15, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo, 17/4/1978 (data sbagliata, peraltro); 29/7/2012, alle 17:51, Villirillo Romolo, 17/4/1978 come data di nascita; 29/7/2012, 17:52, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo; 24/8/2012, alle 11:55, interrogazione di sintesi di Villirillo Romolo; 24/8/2012, interrogazione di sintesi alle 11:56 di Villirillo Romolo;
-9/9/2012, alle 22:56, interrogazione di Crivaro Alessio, in contatto con VETERE Pierino, nonché nipote di Petrozza Stella, moglie di CAVEDO Maurizio, e genero di Muto Luigi detto Rocco, che era morto in un incidente stradale a Cremona, che era in contatto sempre con lo stesso CAVEDO; -9/9/2012, 22:57. Muto Maria, nata a Cremona, moglie di Crivaro Alessio;
-14/9/2012, Crivaro Alessio, 17/11/1981; 14/9/2012, 22:31, interrogazione di sintesi di Muto Maria;
-14/9/2012, alle 22:32, interrogazione di VETERE Pierino, nato a Cutro;
-14/9/2012, alle 22:36, consorzio ARTIGIANI EDILI, interrogazione di sintesi;
-14/9/2012, alle 22:36, interrogazione/visura camerale dal portale della Camera di Commercio del consorzio EDIL STELLA e del consorzio ARTIGIANI EDILI;
-14/9/2012, alle 22:37, interrogazione di sintesi della ditta REBOANI S.r.l. di rivestimenti di pavimenti, attenzionata anche dalla Guardia di Finanza di Cremona, attorno alla quale gravitavano sia CAVEDO che VETERE Pierino;
-14/9/2012, alle 22:38, interrogazione di sintesi sempre sulla moglie, Petrozza Stella;
-16/9/2012, alle 07:50, IMMOBILIARE DEL BOSCO S.r.L, un'immobiliare presente a Cremona che faceva riferimento a Crivaro Alessio.

Queste, dunque, le interrogazioni effettuate dal CAVEDO quando era in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona. I tabulati dei relativi accessi sono stati acquisiti all'udienza del 10.6.2018 (cfr. allegato 19 produzioni PM).

Sulle modalità di funzionamento dell'accesso alle banche dati ha riferito anche, sia pure in merito a tutt'altra posizione – *id est* quella dell'assistente MATACERA – anche il maresciallo D'agostino evidenziando gli stringenti limiti posti dalla Legge 121 del 2981 a carico dell'operatore che effettua l'accesso. Innazitutto le ragioni giustificative dell'accesso alla banca dati sono estremamente e specificamente codificate senza alcun margine di indicazione. (ad es: ricerca di oggetti rubati, verifica dell'esattezza, etc.). Addirittura, per eseguire accertamenti più approfonditi, occorre inserire il numero di procedimento penale nell'ambito del quale viene efefttuata l'interrogazione o il numero della informativa. In ogni caso vi è una vera e propria assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, il quale viene richiamato al rispetto delle norme previste per la salvaguardia e la riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati delle Forze di Polizia ritenute. Se l'operatore non clicca "accetto" - cioè l'assunzione di responsabilità - il sistema operativo lo blocca. Solo dichiarando di aver pienamente compreso il contenuto delle norme che disciplinano l'accesso e la comunicazione delle informazioni e dei dati memorizzati nella banca dati e di essere pienamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalle disposizioni attualmente in vigore (articolo 12 della legge 121 dell'1 aprile del 1981) è possibile procedere nell'accesso. (cfr. Udienza del 16.2.2017).

2.2.1. La testimonianza di Pincolini Marco

All' udienza del 23.6.16 è stato sentito PINCOLINI Marco in relazione ai suoi rapporti con l'imputato CAVEDO Maurizio e in merito ai fatti per cui era stato sentito in sede di assunzione di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda. In tale contesto ha ricostruito alcune vicende rilevanti rispetto ai fatti oggetto dell'imputazione oggetto del capo 152 in esame.

Egli in particolare, ha riferito di essere un imprenditore edile, titolare della PINCOLINI COSTRUZIONI srl, poi fallita, e della IMMOBILIARE GAIA S.r.l.

Con VETERE Pierino aveva instaurato un rapporto di amicizia e, in questo contesto, avevano portato avanti, negli anni 2011- 2012, una trattativa per una lottizzazione di una proprietà che aveva in via San Bernardo a Cremona, in conitolartià con altro soggetto. Si trattava della proposta di acquisto di un complesso di immobili fatiscenti da demolire, in vista della costruzione di villette o appartamenti per un valore di qualche centinaia di migliaia di euro. L'affare non andò in porto. Con "loro", rappresentati dal VETERE, il Pincolini fece un altra trattativa. "Loro", infatti si interessarono all'acquisto di alcune sue proprietà site in Castelvetro Piacentino, dove aveva costruito alcune villette, in via Pomello. Per l'acquisto degli immobili gli avevano offerto un pagamento con moneta estera, gli won coreani. Inizialmente era interessato alla trattativa, interessandogli solo la vendita e l'incasso. Procedettero così alla vendita. Il giorno del rogito parte acquirente effettuava il bonifico, cui era seguito il cambio di valuta. Il giorno stesso Pincolini chiamava la propria banca, che gli annunciava che la moneta con cui era stato fatto il pagamento non aveva alcuna validità, cioè era valida solo in Corea.

In seguito alle contestazioni in aiuto alla memoria, il Pincolini ha meglio specificato la vicenda, riferendo che la proposta gli venne fatta nel marzo del 2011 negli uffici di VETERE Pierino, che gli propose si cedere il cantiere dietro consegna, tramite tale Leone, di una moneta coreana proveninete dalla Calabria e di cui gli vennereo esibite alcune banconote dal Leone stesso.

"P. M. – Una cosa che le vorrei leggere della dichiarazione che lei resè ai Maresciallo Cali il 7 dicembre 2012 che è diversa da quella che mi ha detto adesso, lei mi dica quale delle due è corrispondente alla realtà. Lei disse: "Infatti ricordo che nel marzo 2011 mi recavo in via Bernini presso gli uffici del consorzio su richiesta di Pierino VETERE per discutere insieme ad altre persone delle modalità di acquisto del cantiere predetto".
DICH. PINCOLINI M. – Sì
P. M. – "La proposta era di cedere il cantiere dietro consegna, tramite il Leone"... poi ci dirà se conosce una persona a nome Leone.
DICH. PINCOLINI M. – Io conosco questo Leone, ma il Leone non c'entra...

...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – ..."che, a suo dire, ne aveva la disponibilità, di una somma in moneta coreana di won del corrispettivo in euro", e specifica: "cioè, invece di pagarmi in euro i 2 milioni del valore, mi avrebbero consegnato questi won, che, se non ricordo male, provenivano dalla Calabria, ma non da Cutro, bensì da Gioia Tauro".
DICH. PINCOLINI M. – Sì, mi ricordo di aver detto qualcosa del genere. Nella transazione immobiliare il Leone non c'entrava niente. Il Leone aveva alcune di queste banconote, le ho viste io, però è ovvio che la transazione non poteva avvenire in nessun modo con moneta contante.
P. M. – Lei ha detto che li ha visti in mano a questo Leone?
DICH. PINCOLINI M. – Sì, ma qualche... Aveva qualche banconota.

In merito a questo soggetto, il teste ha riferito che si trattava di Russo Leone che vide in quell'occasione e, forse, altre due volte. Sa che era conoscente di VETERE che fece la proposta di acquisto:
P. M. – Signor Presidente, se lei mi consente, ripeto la contestazione da cui si comprende che VETERE Pierino, Leone Russo, poi aggiunse Salvatore Fràglica o Fraglica...: "Pierino VETERE mi proponeva di cedergli il cantiere dietro consegna, tramite il Leone, che, a suo dire, ne aveva la disponibilità" e oggi lei ci dice che l'ha anche vista "di una somma in moneta coreana, i won" Quindi la proposta che le viene fatta da VETERE, e si comprende l'italiano qui, presente o comunque partecipe in qualche modo il Leone, perché così è scritto, "tramite il Leone", di pagarla in won. Questo è quello che lei ha detto ai Carabinieri.
DICH. PINCOLINI M. – Sì Sì, confermo.
P. M. – Conferma che questa fu la proposta; e poi?

In relazione a questa vicenda Pincolini chiese consiglio anche a CAVEDO Maurizio che aveva conosciuto insieme a VETERE Pierino e che sapeva essere un poliziotto.
A CAVEDO chiese informazioni anche su Mauro Silcno, perché era interessato all'acquisto di un paio di villette, ma era una persona che non gli piaceva, *"così, a pelle."* Da quei controlli

era emerso che era *"un personaggio da evitare"*. Costui gli venne presentato, al pari di tale Ruggero, durante gli incontri con VETERE e Leone Russo. Il ricordo del testimone è emerso dalle contestazioni mossegli:

P. M. – Non gliel'avevo chiesto e lei non me l'aveva detto. Senta, questo Mauro Sileno da chi le fu presentato?

DICH. PINCOLINI M. – Non ricordo.

P. M. – Ai Carabinieri disse, in relazione a quel periodo e in relazione a Pierino VETERE e Russo Leone, letteralmente: "In particolare ricordo anche degli incontri in cui mi presentarono tale Mauro Sileno ed un certo Ruggero, di cui non ricordo il cognome, soggetti vicini a Leone Russo nel reperimento della moneta nordcoreana".

DICH. PINCOLINI M. – Allora, Ruggero sì, l'ho conosciuto sempre perché penso fosse amico, conoscente dei VETERE e forse anche di Maurizio. Adesso che mi ricordo, è stato questo Ruggero a presentarmi in un secondo momento il Sileno.

P. M. Questi personaggi c'entravano qualcosa, come lei ha detto ai Carabinieri, nel reperimento della moneta nordcoreana?

DICH. PINCOLINI M. – Io non ho mai approfondito queste cose. Non è che ho seguito tutte le vicende inerenti a questo moneta coreana. Il mio interlocutore più che altro... Io ho interloquito con Pierino, e comunque, ripeto, è stata una cosa che si è verificata in un lasso temporale molto breve, ecco.

Nella trattativa, CAVEDO aveva partecipato attivamente presenziando ed intervenendo agli incontri, anche se il reale interessato era VETERE Pierino:

P. M. – Ma in relazione a questa trattativa di cui stiamo parlando, CAVEDO viene coinvolto da lei solo per avere un consiglio su questo personaggio o ebbe un altro ruolo? Era partecipe? Fu presente alla trattativa, al discorso?

DICH. PINCOLINI M. – Spesso era presente, Maurizio, alle conversazioni, ma anche a conversazioni di carattere...

P. M. – Su questo.

DICH. PINCOLINI M. – Sì, di carattere. Ci si trovava anche al bar a bere il caffè.

P. M. Per riprendere il filo, le rifaccio la domanda: ci furono delle occasioni in cui il CAVEDO partecipò alla trattativa che per un periodo ci fu per questa vendita con pagamento con won?

DICH. PINCOLINI M. – Sì, Sì, sì.

P. M. Era presente in quanto aveva a che fare qualcosa con gli altri presenti o per caso, perché passava dal paese?

DICH. PINCOLINI M. – Per caso. Non ha mai coperto alcun ruolo in questa trattativa.

P. M. – Sempre ai Carabinieri, nello stesso verbale, disse: "Infatti" riferendosi a CAVEDO "era partecipe anche lui attivamente a questa trattativa portata avanti da VETERE Pierino", e fa riferimento ad alcuni incontri avvenuti a Castelvetro e alla trattoria dell'Alchimista nella frazione San Nazzaro di Monticelli d'Ongina.

DICH. PINCOLINI M. – Sì, confermo. "Attivamente" magari intendevo dire che, sì, ha partecipato alla conversazione, ecco. Ma io ritengo che l'interessato era il titolare della ditta, ecco.

2.2.2. La testimonianza di Rangognini Matteo

All'udienza del 29.6.16, è stato escusso il testimone Rangognini Matteo in relazione ai fatti oggetto di contestazione al capo di imputazione 152 in quanto soggetto per conto del quale l'imputato CAVEDO Maurizio avrebbe ingiustificatamente interrogato la banca dati SDI.

Il teste, nel dettaglio, ha confermato di avere chiesto al CAVEDO - nei confronti del quale nutriva la massima fiducia conoscendolo da tempo, ed in quanto appartenente alle Forze di Polizia - di fornirgli alcune informazioni su due soggetti, tale Moronti Antonio, fidanzato della sorella, e Conti Christian, suo amico, in due occasioni diverse, per ragioni strettamente personali. Nel primo caso per sapere "*che tipo di persona è*" avendo saputo che aveva picchiato la sorella. Nel secondo caso, per verificare se l'amico era stato denunciato per da terzi.

Il teste ha poi parlato del suo rapporto con CAVEDO e con VETERE Rosario, specificando che con loro aveva un rapporto di amicizia. Nell'ambito di questo, tempo addietro, il VETERE gli propose di acquistare telefoni IPhone 4 a prezzo di fabbrica, che avrebbe potuto fargli avere tramite persone di sua conoscenza. Accettò e gli diede, come richiestogli, 1.000 euro di acconto chiedendo la fattura. Tuttavia non ricevette né i telefoni, né la restituzione dell'intera somma corrisposta come anticipo. Aveva consegnato questa somma nella più totale fiducia, perché vedeva questo soggetto (VETERE) sempre in compagnia del CAVEDO, di cui si fidava in quanto appartenente alle Forze dell'ordine. Solo dopo scoprì, dai giornali, la realtà delle cose

Successivamente gli fecero analoga proposta avente ad oggetto l'acquisto di televisori al prezzo di fabbrica, e che gli avrebbero trasportato con bolle di trasporto che avrebbe creato CAVEDO. Ovviamente, visto come era finita la vicenda dei telefoni, rifiutò l'offerta:

P. M. – Le leggerei, se il Tribunale consente, quanto riferì su questo punto ai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda il 4 luglio 2012. A loro disse: "Sempre nell'anno 2011, non ricordo il mese, mentre eravamo al bar New Garden di Castelvetro Piacentino, VETERE Rosario mi ha proposto l'acquisto di televisori che avrebbe trasportato con delle bolle di accompagnamento da lui chiamate bollette, emesse da Maurizio CAVEDO in quanto, per la sua funzione di Poliziotto, poteva compilare queste bollette"

DICH. RANGOGNINI M. – Sì.

P. M. – Anche allora disse che rifiutò l'offerta.

DICH. RANGOGNINI M. – Sì.

P. M. – E' così?

DICH. RANGOGNINI M. – Sì, confermo. Sì, adesso ricordo a cosa si riferiva. Confermo.

P. M. – E lei comprese che cosa significava, queste bollette...?

DICH. RANGOGNINI M. – No. Infatti io ne ho parlato a lungo con i Carabinieri e non... Io sapevo che come Poliziotto poteva fare delle bollette di trasporto, questo mi era stato detto dal VETERE. Io, altre cose, non ne so.

2.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sulla scorta delle prove indicate è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato CAVEDO Maurizio per entrambi i reati a lui ascritti.

Quanto al reato di accesso abusivo di cui all'art. 615ter c.p. le dichiarazioni del Luogotenente Calì e i tabulati degli accessi effettuati fondano, senza tema di smentita, la prova

dell'abusività dell'accesso. L'imputato, infatti, è reiteratamente entrato e si è trattenuto nella banca dati SDI al di fuori di qualsiasi ragione legata al proprio servizio, interrogando la banca dati in relazione ad una serie di soggetti del sodalizio criminale o, comunque gravitanti intorno allo stesso, anche imputati in questo processo: valgano per tutti, i nomi di VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino, FERRARI Aldo Pietro, COLACINO Antonio. Non solo, CAVEDO ha effettuato l'accesso anche in relazione a soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte nell'attività di reimpiego accertata al capo 122, quali la moglie Petrozza Stella, Crivaro Alessio, consorzio ARTIGIANI EDILI: REBOANI S.r.l., Immobiliare del Bosco s.r.l.

L'accesso, in base ai principi esposti, è stato effettuato illecitamente, con sviamento di poteri, in quanto perpetrato con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio. D'altro lato, che l'imputato fosse solito accedere alle banche dati delle Forze di Polizia per finalità estranee al servizio è dimostrato dalle stesse parole dei testimoni sentiti in dibattimento, che hanno pacificamente dichiarato di avere chiesto informazioni al CAVEDO sul conto di terze persone.

Da queste stesse testimonianze discende, in termini inequivocabili, la dimostrazione della colpevolezza dell'imputato anche in riferimento al delitto di rivelazione dei segreti d'ufficio.

Le informazioni relative ai soggetti sul cui conto sono stati fatti gli accessi (Leone Russo, Mauro Sileno, Fraglica Salvatore e Moroniti Antonio) rientrano certamente nella nozione di "notizie di ufficio, I che devono rimanere segrete" trattandosi di informazioni la cui diffusione, sebbene non sottratta in assoluto alla divulgazione, è comunque vietata perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto, con ciò determinando un reale e concreto pericolo per il buon andamento, l'imparzialità della pubblica amministrazione e, in generale, per la legale esplicazione dei suoi poteri.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

CAVEDO è stato condannato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, in quanto riconosciuto partecipe del sodalizio all'interno del quale, costantemente in contatto con VILLIRILLO Romolo, VETERE Rosario, VETERE Pierino BATTAGLIA Pasquale svolgeva, in particolare, attività di reimpiego di denari di provenienza illecita tramite il sistema di falsa fatturazione creato nel piacentino ed ivi operante da tempo. Le prove acquisite in dibattimento, ivi comprese le parole del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore sono in tal senso incontrovertibili (si rinvia alla sentenza in sede di rito abbreviato e al capo 122).

La conoscenza e i rapporti illeciti instaurati dal CAVEDO con i soggetti per cui sono stati effettuati gli accessi (VILLIRILLO Romolo, FERRARI Aldo Pietro, COLACINO Antonio, CRIVARO Alessio...), è dunque pacifica e fornisce la ragione degli stessi, non potendosi essi razionalmente spiegare se non in vista dell'acquisizione e della successiva divulgazione agli stessi di informazioni relative alla loro persona e alla loro posizione in ordine a possibili indagini, come comprovato dal dettaglio dell'interrogazione specificamente rivolto a "dati informativa polizia" (cfr. allegato 19 produzioni 10.6.2016).

Del resto, le prove hanno dimostrato che il CAVEDO era solito tenere questo tipo di condotta (accesso e successiva divulgazione dati) anche in favore di soggetti del tutto estranei al sodalizio, come il teste Rangognini. In questo contesto anche gli accessi effettuati su richiesta

del Pincolini devono essere correttamente letti nell'ambito dell'operatività del sodalizio, non sfuggendo che l'interrogazione relativa a Leone Russo, Mauro Sileno, Fraglica Salvatore è stata fatta in relazione a soggetti coinvolti in un affare della cosca, così come dimostrato dal diretto coinvolgimento del VETERE Pierino nell'affare e dal pagamento con Won coreani provenienti dalla Calabria. Questo processo, in altre occasioni, ha messo in evidenza come il sodalizio 'ndranghetista avesse la disponibilità di grandi quantità di questa moneta. Si ricordino, in tal senso, le parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che, in sintesi, ha riferito che SARCONE Nicolino e Cesarini Paolo gli consegnarono una scatola da scarpe piena di won mettendolo contestualmente a conoscenza del fatto che presso la stazione di Reggio Emilia ve ne era un vagone pieno. Queste banconote appartenevano ad alcuni russi ed erano, tramite SARCONE e DILETTO, nella disponibilità di tutta la consorteria emiliana. In molte occasioni sia lui che altri soggetti (tra cui Napoli Nino e COSTI Omar ed altri) provarono a cambiare queste banconote senza riuscirvi perché i rischi dell'operazione erano troppo elevati. Solo una parte venne infine cambiata in euro (cfr. udienza dell'11.11.2016).
Sulla base di tali premesse, dunque, gli innumerevoli accessi effettuati dal CAVEDO in relazione ad alcuni esponenti, anche di vertice, del sodalizio, o comunque gravitanti intorno ad esso, sono dimostrativi di come egli abbia piegato la sua funzione al fine di agevolare il sodalizio, di cui assecondava le richieste e le aspettative, acquisendo e fornendo informazioni di polizia relative a singoli esponenti, anche di vertice, ed agevolando la conclusione di affari economici dello stesso come nel caso degli accessi effettuati su richiesta di Pincolini, coinvolto in un affare della cosca.

2.3. CAPI 153-154

Infedeltà del carabiniere LUPEZZA Alessandro

L'inquadramento generale relativo alla figura di LUPEZZA Alessandro proviene dalla testimonianza resa dal Luogotenente Cali che, all'udienza dell'8.6.2016, ha riferito in merito alle attività di indagine svolte dai Carabinieri del nucleo operativo di Fiorenzuola d'Arda aventi ad oggetto, tra le altre, la figura dell'imputato BRESCIA Pasquale, imprenditore impegnato nel settore delle costruzioni e della ristorazione e titolare del ristorante Antichi Sapori.
BRESCIA Pasquale era entrato nell'attenzione degli inquirenti in quanto risultava legato non solo a esponenti del sodalizio, quali SARCONE Nicolino, PAOLINI Alfonso, VILLIRILLO Romolo, MUTO Antonio cl' 55, LAMANNA Francesco, IAQUINTA Giuseppe e BLASCO Gaetano, ma anche a uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Istituzioni.
Intercettando l'utenza telefonica del BRESCIA, ha spiegato il teste, venivano captate alcune conversazioni fra lui e LUPEZZA Alessandro, all'epoca dei fatti Maresciallo Capo alla Stazione Carabinieri di Reggio Emilia principale. Nel corso della seconda perquisizione effettuata presso l'abitazione di BRESCIA Pasquale era stato poi ritrovato un post-it recante la scritta: *"manco Giovanni più Renato più LUPEZZA"*. Il testimone ha spiegato che, secondo la prospettazione d'accusa, tale appunto manoscritto trovava la sua giustificazione nel fatto che il LUPEZZA era un associato del maneggio di cui era titolare il BRESCIA Pasquale, il New West Ranch, e non aveva, verosimilmente, saldato una delle quote mensili.
Fondamentale per le indagini fu, ha spiegato il testimone, l'intercettazione di una telefonata (prog. 1574 RIT 663/12) in cui il LUPEZZA comunica al BRESCIA alcune informazioni

riservate relative ad un'autovettura di proprietà di FORMENTINI Francesco, e che aveva ottenuto mediante un accesso alle SDI, non giustificato da attività investigative in atto o da operazioni di polizia di alcun tipo che, fra l'altro, non avrebbero potuto interessare il LUPEZZA in quanto non appartenente ad un nucleo operativo o investigativo della Polizia e non esercitando egli un ruolo di comando presso la Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale.

Le indagini consentirono di accertare che il LUPEZZA aveva realizzato diversi accessi alla banca dati in uso alle Forze di Polizia, assolutamente ingiustificati, relativi a nomi di soggetti pluripregiudicati quali, ad esempio, SARCONE Nicolino, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, ABRAMO Giovanni genero di GRANDE ARACRI Nicolino e GRANDE ARACRI Nicolino stesso.

Agli atti sono stati acquisiti il verbale di perquisizione locale e personale a carico di BRESCIA Pasquale (ad integrazione di una prima perquisizione già avvenuta e risultata incompleta) lo statuto e l' atto costitutivo del circolo ippico New West Ranch, nonché i risultati degli accessi effettuati da LUPEZZA Alessandro al sistema informatico SDI (cfr. produzioni effettuate dal P.M. in data 10.6.16).

E' utile riportare lo stralcio del verbale di udienza, nel quale sono riferiti alcuni dettagli della condotta tenuta dal LUPEZZA con indicazione, tra l'altro, delle conversazioni intercettate e degli orari degli asseriti accessi effettuati:

LGT. CALI' (pag. 110 e ss) C. Altra situazione di cui, lo accenno adesso, ci sono ai capi 153 e 154 sono praticamente gli accertamenti effettuati in banca dati Forze di Polizia, cioè alle SDI, da parte del Maresciallo dei Carabinieri LUPEZZA Alessandro in servizio all'epoca dei fatti alla Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale. Praticamente noi apprendiamo ciò a seguito di telefonate, cioè prima di fare l'accertamento attraverso il Ministero degli Interni, come abbiamo fatto per CAVEDO Maurizio, l'altro poliziotto che abbiamo attenzionato. Praticamente prima di acquisire i documenti abbiamo avuto questo input dalle telefonate che venivano registrate sull'utenza di BRESCIA Pasquale. In particolare il 03/04/2012 BRESCIA Pasquale contatta LUPEZZA, che poco prima l'aveva chiamato dall'ufficio; praticamente la conversazione in esame è la 1574 del RIT 663/12 di BRESCIA Pasquale, dove praticamente gli dice: "Ti ho chiamato anche prima con il numero del ufficio ma non mi hai risposto" dice il LUPEZZA e lo stesso gli fornisce informazioni su un'autovettura BMW Cabrio targata DB598FM intestata a tale Formentini Francesco. Praticamente ciò avviene..., dopo la telefonata, ripeto, noi abbiamo acquisito i tabulati al Ministero degli Interni e abbiamo stabilito, attraverso quel tabulato, che tra le ore 16:30:25 e le ore 16:31:56 LUPEZZA effettivamente ha interrogato la banca dati di Forza di Polizia, interrogando quindi la targa che ho detto prima, DB598FM, corrispondente una BMW Cabrio intestata a Formentini, dalla quale praticamente emerge, all'interno della banca dati, come responso che vi è un gravame, che praticamente è la notizia più importante che riceve in questo caso BRESCIA dall'ufficiale di Polizia giudiziaria, dal Maresciallo LUPEZZA. Infatti gli comunica il Maresciallo che vi è un fermo amministrativo di Equitalia per 1.700,00 Euro e infatti glielo dice anche nella conversazione: "Ascolta, il BMW è di Formentoni, conosci? Formentoni Francesco, un BMW Cabrio, è quello là, ce l'ha, è l'Equitalia, 1.700,00 Euro di Equitalia del 2010, Equitalia di Reggio Emilia, 1.700,00 Euro gli devi dare. Formentini non ha niente alla macchina". In questo caso qua il BRESCIA lo ringrazia della

preziosa informazione ricevuta, motivo per il quale noi poi, come ho detto, ai capi 153 e 154 abbiamo fatto tutta una serie, praticamente, di accertamenti e di sviluppo, come ho detto prima, della sua password per l'accesso alla banca dati. In questo caso il Maresciallo LUPEZZA ha eseguito una serie di controlli in banca dati in relazione a SARCONE Nicolino, BRESCIA Pasquale, numerose interrogazioni su BRESCIA Pasquale, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, ABRAMO Giovanni genero di GRANDE ARACRI Nicolino e GRANDE ARACRI Nicolino stesso. Dobbiamo premettere che il Maresciallo LUPEZZA aveva un incarico di addetto alla Stazione Carabinieri di Reggio Emilia, non era al nucleo Investigativo o al nucleo Operativo della compagnia o al nucleo investigativo del Comando Provinciale, quindi praticamente ha interrogato queste persone, soprattutto persone di già conc GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Nicolino. Quindi praticamente noi abbiamo acquisito i tabulari che ci ha fornito il Ministero degli Interni del CED di Roma e li abbiamo praticamente allegati all'informativa di reato che abbiamo fatto alla DDA di Bologna.
P. M. – Voi accertaste, Luogotenente, le mansioni svolte dal maresciallo LUPEZZA?

LGT. CALI' C. – Lui la addetto alla Stazione, cioè praticamente era alla Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale non con incarichi di comand r. Quindi non era il comandante ma era uno dei vice della Stazione dei Carabinieri di..., di solito lui faceva le pattuglie esterne e praticamente la ricezione pubblico, quindi ricezione di denunce, compilazione anche di comunicazioni di notizie di reato magari per un furto, per eventi che vengono denunciati giornalmente, eventi che vengono denunciati alla Stazione Carabinieri.
P. M. – Poiché abbiamo già la volta scorsa affondato le diversità possibili di legittimazione all'accesso: quello del Maresciallo LUPEZZA che tipo di accesso era?
LGT. CALI' C. – Lui è ufficiale di P.G., lui poteva accedere a informazioni non solo di sintesi ma anche di utente investigativo, praticamente significa che lui poteva accedere a tutte le informazioni. Faccio un esempio, come ho già detto l'altra volta: lui poteva venire a sapere se vi era un controllo, ad esempio, si possono mettere degli alert, voglio vedere se una persona..., cioè indico il nome, il cognome e l'autovettura di questa persona che magari chi lo controlla, "controllare gli occupanti di questa vettura e farne cenno all'operatore di Polizia giudiziaria che ha inserito la nota", ecco, significa ricevere informazioni, cioè avere informazioni su auto oppure informazioni su, tra virgolette, indagini in corso. Perché noi, quando finiamo le informative, praticamente, depositandole alla Procura della Repubblica, noi cosa facciamo? Praticamente inseriamo queste informative con una sintesi naturalmente dell'evento, tipo "operazione AEMILIA", abbiamo inserito l'operazione AEMILIA nel contesto facendo riferimento a tutte le persone collegate; motivo per il quale chiunque interroga uno dei soggetti, faccio un esempio, in questo caso è BRESCIA Pasquale, può assumere informazioni di tutto quello che c'è là dentro, quindi del procedimento penale, se ci sono pendenze, se è catturando, cioè qualsiasi informazione inerente questo soggetto; quindi se è stato controllato con persone. Magari uno sera un controllo stradale della Polizia, della Finanza, della Polizia Municipale, praticamente viene inserito in banca dati, lui poteva ricevere queste informazioni e, in questo caso, riferirle come ha fatto per Formentini. Lì c'era un gravame di Equitalia sull'autovettura di questo signor Formentini e il responso lo si ha in banca dati; quindi lui, acquisendo quell informazione, la riferisce a BRESCIA, quindi per

come la legge la riferisce. Come ho detto, ho fatto l'interrogazione tre le 16:30 e le 16:31 praticamente del giorno 03/04/2012 e poi la comunica immediatamente a BRESCIA Pasquale. Non potrebbe, praticamente, fornire questo tipo di informazioni riservate, soprattutto. P. M. – Mi può verificare quest'ultima affermazione in relazione a chi sia stato il recettore della notizia? LGT. CALI' C. – Sì. BRESCIA Pasquale. Questo è un capo d'imputazione che praticamente...
P. M. – Può dire i RIT? LGT. CALI' C. – Sì. È la conversazione 1574 del RIT 663/12.
P. M. – No. Sono più di una quelle che riguardano quest'accesso in relazione al Formentini.
LGT. CALI' C – Sì. Un attimo. 1574 RIT 663 delle 16:49; infatti l'orario che avevo detto prima era 16:30 – 16:31 controllo, lui chiama 16:49; e questa è quella che ho detto 1574. E poi ci sono gli allegati. C'è solo questa. Poi naturalmente noi abbiamo allegato all'informativa comunque, abbiamo copiato dal CD ROM che ci ha fornito il Ministero degli Interni, abbiamo allegato tutte le interrogazioni che ho detto prima.

Secondo quanto riferito dal Luogotenente Cali in sede di controesame (udienza 10.6.2016) gli accertamenti eseguiti non avevano invece messo in luce rapporti con altri imputati del presente processo, né erano emerse intercettazioni in tal senso. Non fu esperito inoltre nessun accertamento in ordine alla titolarità di LUPEZZA di un cavallo custodito presso il ranch di BRESCIA, né sul passaporto e libretto sanitario dell'animale né, infine, sull'identità del veterinario, Dott. Nicola Aimi.
Rivedendo, tuttavia, la risposta fornita a quella udienza, il teste, proseguendo la sua testimonianza in data 15.6.16, ha precisato che il LUPEZZA aveva intrattenuto rapporti sia con il poliziotto MESIANO Domenico che con SARCONE Nicolino, circostanza che si desumerebbe dalle intercettazioni telefoniche registrate ai prog. nn.1392, 1405 e 1417 RIT 663/2012, in cui i tre sarebbero protagonisti di uno scherzo architettato ai danni di BRESCIA Pasquale.

P. M. Sempre a precisazione di una risposta che lei ha fornito al difensore, se non vado errato, del LUPEZZA, che le chiedeva se vi fossero rapporti con altri personaggi ulteriori rispetto a quello da lei citato, lei aveva risposto no. Potrei citarle il punto preciso. Vorrei, sotto questo profilo, riproporle la domanda, atteso che risultano contatti con altre persone. Ovviamente, nel controesame è del tutto tollerabile che ci siano dei momenti di difficoltà di memoria. Innanzitutto, se era andato a sua memoria o aveva consultato gli atti; e, nel secondo caso, se, consultandoli, può dare una risposta più precisa al Collegio.
LUOG. CALI' C. – Sì, ero andato a memoria. Però, da quello che vedo, lui era in contatto con Mesiano, oltre che con BRESCIA, e conosceva Nicolino SARCONE, perché lo dice in una conversazione, quando lui con BRESCIA... scusi, con Mesiano architettano uno scherzo a BRESCIA Pasquale in relazione a un cavallo che si era fatto male, motivo per il quale c'è questo scherzo che viene fatto telefonicamente tra i soggetti. E quindi ci sono una serie di conversazioni che parlano di quest'evento. E il LUPEZZA parla che di questa situazione ne è al corrente anche Nicola, che è Nicolino SARCONE.
P. M. – Vuole citare il RIT?
LUOG. CALI' C. – Il RIT è il...
P. M. – Il progressivo, scusi.
LUOG. CALI' C. – Le conversazioni sono dell'1 aprile 2012, progressivo 1392 e 1405 del

RIT 663. Queste sono le due conversazioni d'interesse. E poi la conoscenza di SARCONE con LUPEZZA e anche al New West Ranch è allorquando abbiamo fatto quel servizio. Un altra conversazione dell'incidente precedente, cioè del cavallo e dello scherzo, è la 1417, sempre del RIT 663/12.

2.3.1 L'esame dell'imputato, LUPEZZA Alessandro

All'udienza del 6.6.2017 l'imputato LUPEZZA Alessandro si è sottoposto ad esame.

Egli ha pacificamente ammesso di avere effettuato accessi abusivi e di avere fontito informazioni a BRESCIA Pasqaule al riguardo di FORMENTINI, ma ha negato di avere agito al fine di agevolare l'associazione 'ndranghetista emiliana.

L' imputato ha affermato di avere intrattenuto rapporti di amicizia solo con BRESCIA Pasquale, essendo proprietario di un cavallo custodito presso uno dei box del New West Ranch e di non aver mai nutrito alcuna perplessità attorno alla sua figura, in quanto non risultava gravato da alcun precedente penale. Ha quindi sostenuto di avere effettuato delle ricerche nella banca dati in uso alle Forze di Polizia a nome di SARCONE Nicolino e altri, al solo scopo di soddisfare una sua personale curiosità. e non certo per svolgere attività investigativa o per reperire informazioni riservate da diffondere eventualmente in seguito, negando di conoscere di persona tali soggetti.

AVV. DIF. BASCO – Buongiorno, LUPEZZA. Io le farò una decina di domande. Le chiedo di essere conciso, così il Tribunale capisce meglio le risposte. Allora, le chiedo: nel periodo in contestazione, nel quale le vengono contestati i reati di cui ai capo 153 e 154, ossia che va dal 2011 al 2012, lei che lavoro faceva?

SIG. LUPEZZA A. – Facevo il Maresciallo dei Carabinieri, ero in servizio presso la Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale quale addetto all'ufficio denunce.

AVV. DIF. BASCO – In che periodo ha prestato servizio a Reggio Emilia? Se ce lo può cronologicamente indicare.

SIG. LUPEZZA A. – Dal 2009 al 2014.

AVV. DIF. BASCO – Al momento dell'arresto lei era in servizio o in congedo?

SIG. LUPEZZA A. – Ero già in congedo dal mese di ottobre dell'anno precedente.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedevo se lei ha precedenti penali.

SIG. LUPEZZA A. – Si.

AVV. DIF. BASCO – Che genere di precedenti penali?

SIG. LUPEZZA A. – Dei precedenti relativi al servizio: interruzione di pubblico servizio, falso materiale, e poi il reato di simulazione di reato.

PRESIDENTE

P. – Si avvicini, perché non sentono.

DIFESA (Avv. Basco)

AVV. DIF. BASCO – Riferiva che questi ultimi precedenti di cui parlava erano precedenti per truffa e simulazione di reato: ci può spiegare?

SIG. LUPEZZA A. – Si. Relativi a un'autovettura di cui denunciavo il furto quando non avevo fatto il passaggio di proprietà.

PRESIDENTE

P. – Non la sento neanche io adesso. Diceva...?

SIG. LUPEZZA A. – Relativi a un'autovettura di cui denunciavo il furto quando non avevo fatto il passaggio di proprietà.
DIFESA (Avv. Basco)
AVV. DIF. BASCO – Risalenti a che anni, più o meno?
SIG. LUPEZZA A. – 2013, 2012-2013.
AVV. DIF. BASCO – In realtà 2011. In questo processo le viene contestato l'introduzione abusiva al sistema informatico SDI attraverso il quale lei avrebbe acquisito delle informazioni in ordine a alcuni personaggi: SARCONE Nicolino, BRESCIA Pasquale, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Nicolino. E inoltre di aver rivelato a BRESCIA Pasquale l'esito di un accertamento esperito su un veicolo. Lei ha commesso questi reati?
SIG. LUPEZZA A. – Si.
AVV. DIF. BASCO – Con queste condotte ha inteso agevolare un'associazione chiamata 'Ndrangheta?
Non vi è risposta dell'imputato LUPEZZA Alessandro in quanto interviene il Pubblico Ministero, dottor Mescolini, il quale dichiara:
<<Mi scusi Avvocato. Maresciallo, non ho sentito>>.
PRESIDENTE
<<Si, ha detto si, ammette i reati. La domanda successiva...>>.
DIFESA (Avv. Basco)
AVV. DIF. BASCO – Con queste condotte ha inteso agevolare un'associazione criminale denominata 'Ndrangheta?
SIG. LUPEZZA A. – Assolutamente no.
AVV. DIF. BASCO – Iniziamo da BRESCIA Pasquale. Lei conosce BRESCIA Pasquale?
SIG. LUPEZZA A. – Si, lo conosco.
AVV. DIF. BASCO – In quale occasione l'ha conosciuto?
SIG. LUPEZZA A. – L'ho conosciuto tramite colleghi quando facevo servizio, me l'hanno presentato alcuni colleghi più anziani, che facevano servizio da più anni qui, presso un bar di Cella, vicino a Reggio Emilia, dicendomi che era un imprenditore edile conosciuto a qui a Reggio Emilia, e me l'hanno presentato. ...
AVV. DIF. BASCO – Di cos'avete parlato in quell'occasione?
SIG. LUPEZZA A. – Si parlava del più e del meno, e poi, parlando, ho saputo che era proprietario di un maneggio privato lì a Cella e si parlava anche di questo maneggio, in quanto io ho sempre avuto la passione per i cavalli e ne volevo detenere uno. Quindi avevo chiesto poi a lui se c'era la possibilità di tenere un cavallo presso il suo maneggio pagando un box mensilmente, se aveva posto.
AVV. DIF. BASCO – Chiedo scusa: lei quanto ha pagato questo cavallo?
SIG. LUPEZZA A. – Ho fatto solo un'offerta di 150 euro al...
PRESIDENTE
<<Aspetti: il cavallo o il posto nel maneggio?>>.
DIFESA (Avv. Basco)
<<Il cavallo, intanto ho chiesto>>.
PRESIDENTE
P. – Il cavallo, l'acquisto del cavallo.

SIG. LUPEZZA A. – Ho fatto solo un'offerta di 150 euro all'ippodromo di Modena, perché era un cavallo che doveva andare al macello, e quindi l'ho salvato dal macello, in quanto l'ippodromo stava chiudendo.

DIFESA (Avv. Basco)

AVV. DIF. BASCO – E invece questa concessione di tenere il cavallo nel box era a titolo gratuito o a pagamento?

SIG. LUPEZZA A. – A pagamento, una retta di 100 euro al mese.

AVV. DIF. BASCO – Chiedo scusa: quindi lei tiene questo cavallo nel box; ma fa parte di un'associazione sportiva?

SIG. LUPEZZA A. – All'inizio era un maneggio privato, gestito e di proprietà del BRESCIA Pasquale; poi nell'anno 2012 invece, nell'ambito del maneggio, viene aperta un'associazione sportiva tramite la FITETREC ANTE, dove abbiamo dovuto partecipare con una quota associativa annuale a quest'associazione sportiva di 50 euro per la tessera. Quindi, se si voleva tenere il cavallo lì...

PRESIDENTE

P. – Come si chiamava quest'associazione?

SIG. LUPEZZA A. – La federazione è la FITETREC ANTE.

P. – FITE...?

SIG. LUPEZZA A. - ...TREC ANTE.

P. – Che vuol dire?

SIG. LUPEZZA A. – Federazione Italiana Trekking e Equitazione, qualcosa del genere.

DIFESA (Avv. Basco)

AVV. DIF. BASCO – Proprio a proposito di questa quota di cui parlava associativa e oltre quella per tenere il cavallo nel box, i Carabinieri hanno sequestrato presso il ranch, il maneggio, il circolo ippico West Ranch, un post-it nel quale compare il suo nome, in realtà c'è scritto: "NB: manca Giovanni più Renato più LUPEZZA". Lei può riferirci a cosa si riferisce questo post-it, se lo sa?

SIG. LUPEZZA A. – Sicuramente è relativo al pagamento della retta mensile. Era una retta in ritardo, mi mancava un pagamento.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedevo che tipo di rapporto aveva con BRESCIA Pasquale.

SIG. LUPEZZA A. – Un rapporto di amicizia, possiamo dire quasi di familiarità, perché ci vedevamo spesso lì al maneggio. Io ci andavo spesso, il mio tempo libero lo passavo lì con il cavallo. E lui, essendo il proprietario e poi diventato Presidente di quest'associazione sportiva, passava di lì spesso. Era lì, ecco.

AVV. DIF. BASCO – Per capirci, rapporti interni al maneggio oppure (che so) è mai stato a cena fuori con la famiglia, con le famiglie?

SIG. LUPEZZA A. – No, interni al maneggio o magari al bar a prendere il caffè, se ci si trovava fuori.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedo scusa: lei al maneggio che cosa faceva materialmente?

SIG. LUPEZZA A. – Si prendeva il cavallo e si faceva correre all'interno di un tondino (si chiama così), si puliva il cavallo, si puliva il box, gli si dava da mangiare.

AVV. DIF. BASCO – Chiedo scusa: il cibo per il cavallo a spese di chi era? La manutenzione?

SIG. LUPEZZA A. A spese nostre. Noi pagavamo solo il box.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedo: ha mai avuto a che fare con BRESCIA per motivi d'ufficio, di lavoro?

SIG. LUPEZZA A. – Sì, ho avuto a che fare con BRESCIA per motivi di lavoro, in quanto, da Maresciallo addetto all'ufficio denunce, lui ha sporto alcune querele lì, presso la nostra Stazione.

AVV. DIF. BASCO – E come avveniva? Lui si presentava spontaneamente come qualsiasi cittadino per sporgere querela o sapeva che lei era lì, e quindi la interpellava sul fatto che fosse lì, se gli potesse prendere una denuncia, come si fa tra conoscenti?

SIG. LUPEZZA A. – In un paio di occasioni devo dire che mi ha chiamato, chiedendomi se c'ero io in servizio e se poteva passare a sporgere queste querele. E poi gli dicevo: Sì, ci sono. Lui passava.

PRESIDENTE

P. – Passo chiederle che tipo di querele sporgere, BRESCIA? Contro di chi e per quale motivo, per quali fatti?

SIG. LUPEZZA A. – Che mi ricordo io, ha fatto una querela per minacce e poi un'integrazione...

P. – Contro chi?

SIG. LUPEZZA A. – Contro, se non sbaglio, un certo Bugli. Bugli Matteo. Poi ha fatto un'integrazione, perché aveva sbagliato il nome, da quel che mi ricordo.

P. – E poi?

SIG. LUPEZZA A. – Minacce, minacce.

P. – Sempre minacce?

SIG. LUPEZZA A. – Sì, minacce... Sì, perché, nel contesto, l'avevano... se non mi sbaglio, questo Gugli l'aveva fermato per strada, l'aveva minacciato, lo voleva picchiare. Insomma, roba privata tra loro.

DIFESA (Avv. Basco)

AVV. DIF. BASCO – LUPEZZA, le chiedevo: i Comandanti di Stazione che si sono succeduti nel momento in cui lei era in forze alla Stazione di Reggio Principale chi erano?

SIG. LUPEZZA A. – Quando sono arrivato, c'era il Luogotenente Catanese, che poi è andato in pensione; e poi il Luogotenente Orsolini.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedevo (questa è un'informazione vostra, nel senso che siete voi a conoscenza): quando un addetto all'ufficio denunce recepisce una denuncia o comunque fa un'informativa, queste denunce e queste informative sono controllate dal Comandante di Stazione? Sono controfirmate?

SIG. LUPEZZA A. – Sono controfirmate dal Comandante di Stazione prima di trasmetterle.

AVV. DIF. BASCO – Risulta, per sua stessa ammissione, che lei, tramite l'introduzione abusiva nello SDI, abbia acquisito informazioni su SARCONE Nicolino; lei conosce SARCONE Nicolino? Può spiegare perché ha fatto questo tipo di verifica?

SIG. LUPEZZA A. – In poche parole, all'inizio io non lo conoscevo. Tramite alcuni colleghi, saputo che avevo preso questo cavallo e messo questo cavallo nel maneggio...

PRESIDENTE

P. – Attraverso alcuni colleghi suoi, il SARCONE ha saputo che aveva preso...

SIG. LUPEZZA A. – No, io, io ho saputo.

P. – Lei ha saputo cosa?

SIG. LUPEZZA A. – Attraverso dei miei colleghi, che hanno saputo che io avevo preso un box presso questo maneggio a Cella, mi avevano chiesto se all'interno di questo maneggio avevo visto o lo frequentava anche questo SARCONE. Io all'inizio non lo conoscevo, non ho saputo rispondergli. Gli ho detto: Se mi fate vedere almeno una foto o com'è fatto, vi posso dire se sì o no, se questo SARCONE frequenta il maneggio. Mi hanno fatto vedere una foto in caserma e dopo alcuni giorni ho notato la presenza del SARCONE lì al maneggio dove io avevo il cavallo.

DIFESA (Avv. Basco)

AVV. DIF. BASCO – E cos'ha rinvenuto di SARCONE Nicolino?

SIG. LUPEZZA A. – Durante gli accertamenti ho rinvenuto che era un pluripregiudicato per vari reati, tra cui reati di associazione.

AVV. DIF. BASCO – Lei ha acquisito anche informazioni, attraverso l'accesso allo SDI, su BRESCIA Pasquale: ci spiega il motivo?

SIG. LUPEZZA A. – Perché... Per pura curiosità, in quanto... Tra l'altro, devo dire che questi accertamenti sono sempre stati tutti negativi, quindi a carico del BRESCIA Pasquale non c'era assolutamente niente. Tra l'altro, sapevo che aveva effettuato anche dei lavori presso la Questura di Reggio Emilia con la sua impresa edile e per pura curiosità volevo vedere, in quanto ho visto che veniva questo SARCONE Nicolino, con determinati precedenti, lì al maneggio e si parlavano.

AVV. DIF. BASCO – Lei conosce gli altri personaggi nei confronti dei quali ha fatto questi accertamenti, cioè COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni, GRANDE ARACRI Nicolino?

SIG. LUPEZZA A. – Assolutamente no.

AVV. DIF. BASCO – E perché ha acquisito informazioni anche su di loro?

SIG. LUPEZZA A. – Perché è una conseguenza dell'accertamento su SARCONE, in quanto, quando accertavo, veniva fuori allo SDI che lui era stato controllato insieme a queste persone qua. Quindi volevo un attimino approfondire la mia curiosità.

AVV. DIF. BASCO – In sostanza, apriva le finestre che si...

SIG. LUPEZZA A. – Sì, è una conseguenza del controllo.

AVV. DIF. BASCO – Le chiedevo anche questo: queste introduzioni nel sistema risultano continuate nel tempo.

SIG. LUPEZZA A. – Sì.

AVV. DIF. BASCO – Ci può spiegare la frequenza di questi accessi? E, tra l'altro, alcuni solo distanti qualche secondo l'uno dall'altro.

SIG. LUPEZZA A. – Perché li faceva, in poche parole, quando non avevo niente da fare e di nascosto dai miei colleghi. Quando ero in ufficio da solo, quando proprio non avevo niente da fare, capitava il giorno che riuscivo a farli, come capitava che gli impegni erano di più, e allora li tramandavo più avanti.

AVV. DIF. BASCO – Okay. Lei conosce Blasco Gaetano?

SIG. LUPEZZA A. – Blasco Gaetano, l'ho conosciuto sempre nell'ambito del servizio, in quanto l'ho invitato per essere identificato per una querela sporta a suo carico.

AVV. DIF. BASCO – Quindi l'ha invitato per l'elezione di domicilio, le solite formalità?

SIG. LUPEZZA A. – Sì.

AVV. DIF. BASCO – E con quale numero ha chiamato Blasco Gaetano?

SIG. LUPEZZA A – Con lo 05225381, che è il numero del Comando Provinciale dei Carabinieri Dall'ufficio, comunque.
AVV. DIF. BASCO – Conosce Iaquinta Giuseppe?
SIG. LUPEZZA A. – Personalmente no. Me ne aveva parlato il BRESCIA Pasquale, riferendomi che era il papà di quel noto giocatore famoso.
AVV. DIF. BASCO – L'ha mai visto qualche volta?
SIG. LUPEZZA A. – Qualche volta, forse una volta o due lì al maneggio.
AVV. DIF. BASCO – Le chiedo se conosce Mesiano Domenico.
SIG. LUPEZZA A – Lo conosco di vista, in quanto sapevo che era un collega allora, era l'autista del Questore di Reggio Emilia, però non avevo una conoscenza diretta.
AVV. DIF. BASCO – Per caso, Mesiano Domenico frequentava il maneggio?
SIG. LUPEZZA A. – Sì, perché aveva cani da caccia, che li teneva in pensione lì.
AVV. DIF. BASCO – Cavalli, ne aveva?
SIG. LUPEZZA A. – No.

L'imputato, nel corso del suo esame, ha anche preso poiszione in merito alla telefonata intercettata in cui, insieme a Domenico era stato organizzato uno scherzo ai danni di BRESCIA Pasquale. L'imputato ha precisato che il 'NICOLA' cui lui stesso fa riferimento nel corso del dialogo non sarebbe da identificarsi in SARCONE Nicolino, come ricostruito dai Carabinieri, ma AIMI Nicola, veterinario che era solito occuparsi dei cavalli del New West Ranch e che il Domenico identificato dai carabinieri in MESIANO Domenico sarebbe, invece, tale Placido Domenico, anch' egli associato al maneggio.
AVV. DIF. BASCO – Le faccio questa domanda perché la domanda successiva è questa: vorrei che lei rendesse conto di alcune conversazioni telefoniche, che peraltro sono anche recepite nell'ordinanza di custodia cautelare, e in particolare parlo dei progressivi 1392 e 1405 sul RIT 663, nei quali (le posso leggere testualmente o le posso anche fare il riassunto) si parlerebbe di uno scherzo a suo carico, a carico del suo cavallo in particolare, nel quale lei direbbe... nel quale BRESCIA direbbe: Domenico era fuori casa. Spero che non sia una barzelletta, perché ho chiamato Nicola – e tra parentesi i Carabinieri intendono SARCONE Nicolino – e mi ha detto veramente che è stato chiamato anche lui. In un altro stralcio lei direbbe: Io ho chiamato Nicola, perché ha detto Nicola oggi non può venire. Gli ha detto di lasciarlo e di metterlo nel box e verrà domani. E così prosegue. Lei mi sa dire chi è questo Nicola, che i Carabinieri identificano in Nicola SARCONE?
SIG. LUPEZZA A. – Certo. E' Nicola Aimi, che è un veterinario di Parma, che era il veterinario che seguiva tutti i cavalli che erano presenti all'interno dell'associazione sportiva.
AVV. DIF. BASCO – Possiamo provare questa circostanza?
SIG. LUPEZZA A. – Certo. Dai libretti dei cavalli si possono evincere le vaccinazioni con il suo timbro.
DIFESA (Avv. Basco)
<Produrremo poi il libretto del cavallo>>.
DIFESA (Avv. Basco)
AVV DIF. BASCO – Con riferimento a questo Domenico, invece, che è inteso dai Carabinieri come Domenico Mesiano?

SIG. LUPEZZA A. – No, era Domenico Placido, che era anche lui un... faceva parte anche lui dell'associazione sportiva quale membro e, tra l'altro, era anche censito nell'atto costitutivo di quest'associazione, in quanto anche lui possessore di un cavallo.
AVV. DIF. BASCO – Le chiedo anche conto di un'altra conversazione telefonica, che è il progressivo 5866, RIT 663 del 2012, nel quale lei parla con BRESCIA Pasquale e BRESCIA direbbe: "Hai sentito quella persona lì?", e lei risponderebbe: "L'ho sentita, non mi ha risposto. Domani mattina la chiamo e ti dico qualcosa, dai". Lei riferisce di averla chiamata due volte, "non mi ha risposto, si vede che stava lavorando, la chiamo, la chiamo, non ti preoccupare": a che cosa si riferisce questa conversazione?
SIG. LUPEZZA A. – Si riferiva a una motocicletta e a un pony, che il BRESCIA Pasquale mi aveva detto di essere interessato all'acquisto. E io, siccome questa signora che conoscevo mi aveva detto che aveva questa motocicletta e questo pony da vendere, mi sarei informato se c'era ancora o se era ancora intenzionata a venderlo, per poi il pony metterlo lì al maneggio.
AVV. DIF. BASCO – Un'ultima domanda, che è riferita all'accertamento su un autoveicolo che lei avrebbe fatto per BRESCIA Pasquale.
SIG. LUPEZZA A. – Sì.
AVV. DIF. BASCO – Lei prima ha ammesso di aver fatto una visura al PRA...
SIG. LUPEZZA A. – Certo.
AVV. DIF. BASCO – ...per quest'autoveicolo. Se può riferire al Collegio in che circostanze è avvenuta questa richiesta da parte di BRESCIA Pasquale.
SIG. LUPEZZA A. – Sì. E' una richiesta che mi ha fatto il BRESCIA un giorno che eravamo lì al maneggio, dicendo che era interessato all'acquisto di quest'autovettura, che, se non ricordo male, era una BMW cabrio, e mi diceva di vedere questa macchina, se aveva qualcosa, in poche parole, se era una macchina che si poteva... Allora io ho fatto quest'accertamento al PRA, dove è emerso un gravame dell'Equitalia, se non mi sbaglio, di 1 700 euro da pagare. E gliel'ho riferito subito telefonicamente, che quest'autovettura aveva questo gravame.

2.3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

All'udienza del 12.10.2017 il collaboratore di Giustizia VALERIO ANTONIO ha riferito in ordine alla figura di LUPEZZA, dicendo di averlo conosciuto allorquando era ancora in servizio ed in occasione della denuncia sporta da CERRI Brenno (cfr. cap 54 Cap. VII). Fu proprio LUPEZZA a chiamare in caserma lui e BLASCO e ad interrogarli, riservando loro un trattamento stranamente attento e cordiale, tanto da suscitare la sorpresa di VALERIO che poi seppe da BLASCO che era un amico di BRESCIA *(Ci accolse che neanche mio fratello, se fosse stato carabiniere, mi accoglieva in quel modo. Io, in verità, non... poi chiesi a Blasco perché quell'attenzione nei nostri confronti e mi spiegò: no, poi ti spiego, poi ti spiego. E mi disse che era una persona che conosceva BRESCIA.*
PRESIDENTE – Aveva fatto qualche favore a BRESCIA? IMPUTATO VALERIO – Poi seppi che aveva i cavalli lì da BRESCIA.).

2.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Ritiene il Collegio che le prove acquisite dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, responsabilità peraltro ammessa in sede di esame dallo stesso LUPEZZA, che si è limitato a negare che la sua condotta fosse finalizzata ad agevolare la associazione mafiosa in ciò prodigandosi nel dimostrare la sua completa estraneità a qualsiasi rapporto, anche di mera conoscenza con gli altri esponenti del sodalizio, in particolare con SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano e tutti gli altri oggetto della interrogazione presso lo SDI.

La documentazione relativa agli accessi (cfr. tabulato prodotto come allegato 20 alla produzione del 10.6.2016) e la conversazione n. 1574 del RIT 663/12 forniscono la più solida dimostrazione della responsabilità, e valgono ad escludere ogni intento autocalunniatorio nelle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato.

Quanto al reato di accesso abusivo di cui all'art. 615ter c.p., la prova dell'abusività dell'accesso discende dai principi esposti in apertura.

Il LUPEZZA, per sua stessa ammissione, è entrato e si è trattenuto nella banca dati SDI - e non nel P.R.A. come sostenuto dalla difesa per come emerge dal tabulato nella parte relativa al dettaglio del "tipo di interrogazione" - al di fuori di qualsiasi ragione legata al proprio servizio. Egli, infatti, in quanto soggetto non appartenente ad un nucleo operativo o investigativo dell'Arma, non esercitando un ruolo di comando presso la Stazione Carabinieri di Reggio Emilia principale e, comunque, al di fuori di qualsiasi ragione legata al servizio, non aveva il potere di farlo né, comunque, poteva effettuarlo.

In altri termini, gli accessi, in base ai principi esposti in apertura, sono stati effettuati illecitamente, con sviamento di poteri, in quanto perpetrati con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio.

La mancanza del potere di accesso segna la differenza con i colleghi che, invece, tale accesso avevano fatto legittimamente.

D'altronde, la smisurata mole di accessi e di informazioni acquisite, reiteratamente, in relazione a molteplici soggetti appartenenti al sodalizio criminoso o, comunque, gravitanti intorno allo stesso per un anno e sei mesi fornisce essa stessa prova della abusività. La mera visione del tabulato degli accessi effettuati non lascia spazio ad alcun dubbio, né, tantomeno, lascia spazio alla tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di accessi effettuati per dare sfogo ad una curiosità personale. Ciò tanto più se si pensa alla rigorosità dei limiti di accesso imposti dal sistema operativo e alle conseguenze, anche penali, derivanti dalla abusività dell'accesso.

Quanto al delitto di rivelazione dei segreti d'ufficio, la condotta emerge in tutta la sua evidenza dalla conversazione n. 1574 RIT 663/20120 effettuata il 3.4.2012 alle ore 16:49:06, ossia poco più di 15 minuti dopo l'accesso effettuato allo SDI (cfr. tabulato citato, nella parte finale, relativa a FORMENTINI).

L'informazione relativa alla titolarità della macchina e ad altre notizie ad essa riferibili (fermo amministrativo, procedimenti, di qualsiasi, natura in corso, etc..) rientra in pieno nella nozione di *"notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete"* trattandosi di informazioni la cui diffusione, sebbene non sottratta in assoluto alla divulgazione, è comunque vietata perché

acquisite senza il rispetto delle modalità previste, ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto, con ciò determinando un reale e concreto pericolo per il buon andamento, l'imparzialità della pubblica amministrazione e, in generale, per la legale esplicazione dei suoi poteri.

Se nessuna questione è stata posta, né obiettivamente si pone, in ordine al dolo delle due condotte, è invece contestata la sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416bis 1 c.p.
La difesa ne ha sostenuto, con forza, l'assenza, cercando di dimostrare la assoluta estraneità del LUPEZZA a qualsiasi contesto associativo e a qualsiasi legame con i suoi esponenti.
In tale senso ha fornito una lettura alternativa ad una delle intercettazioni indicate dall'accusa, sostenendo che gli interlocutori, individuati in SARCONE Nicolino e MESIANO Domenico, sarebbero, in realtà, il veterinario Nicola Aimi e Domenico Placido, altro socio del circolo.
Anche a voler dare seguito a questa ipotesi ricostruttiva restano tuttavia questi dati incontrovertibili:
Il rapporto con BRESCIA è un rapporto così stretto da non fare esitare il LUPEZZA dall'effettuare un accesso abusivo allo SDI e rivelare notizie segrete asservendo la sua funzione ad un interesse privato;
Nel corso di un anno e mezzo LUPEZZA ha effettuato reiterati e continui accessi allo SDI relativi a soggetti, anche di vertice, del sodalizio 'ndranghetista emiliano e di quello cutrese o, comunque, gravitanti intorno allo stesso. Valgano, per tutti, i nomi di SARCONE Nicolino, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni genero di GRANDE ARACRI Nicolino e, addirittura, GRANDE ARACRI Nicolino stesso;
VALERIO Antonio ricorda di essere stato accolto con sorprendente cortesia dal LUPEZZA in occasione della denuncia sporta da Cerri Brenno.
Sono state captate due telefonate che, oltre a riscontrare il dichiarato del collaboratore, dimostrano, allo stesso tempo, la natura dei rapporti instaurati dal LUPEZZA con gli esponenti del sodalizio che sanno di poter confidare nell'imputato:

- Prog. 1296 RIT 306/2012 intercorsa tra BLASCO e LUPEZZA. Quest'ultimo chiama BLASCO per convocare lui e VALERIO in caserma proprio in seguito alla denuncia di Cerri Brenno (cfr. capo 54, Cap VII); dopo un iniziale tono apparentemente formale, i due iniziano a darsi del tu, scherzando e ridendo con tono tipico di una conoscenza già in corso e compiacente, finendo con il salutarsi con un emblematico "ciao":

G: Pronto.
A: Signor Blasco?
G: Sì.
A: Maresciallo LUPEZZA, dei Carabinieri di Reggio Emilia, Corso Cairoli. 68
G: Sì?
A: Una cortesia, io avrei bisogno di lei qui in ufficio.
G: Sì.
A: Dobbiamo prendere un appuntamento, mi dice lei quando può venire...
G: Non lo so...

A: Mi dica lei.
G: Mi dica lei.
A: No, dica lei quando è più libero.
G: Non lo so, ha' ci passo"
A: Oggi, domani, mi dica lei...
G: Appena ho tempo ci passo, allora, se non è urgente...
A: No, urgente non è, però mi deve dare un giorno che io possa capire quando...
G: Vediamo...
A: Non è urgente di oggi, però...
G: La richiamo, magari, lunedì?
A: Va bene, allora la chiamo io lunedì, va bene? La chiamo io lunedì su questo numero e ci accordiamo.
G: Mi chiama lei... Maresciallo?
A: Sì. G: Va bene, va bene...
A: Salve.
G: Ma ha già chiamato a Valerio quindi veniamo insieme, no?
A: Ah, va be', pensavo non erava... va bene, dai, ci vediamo più tardi allora. [ride]
G: [ride] Però, maresciа', che viene quell'energumeno là.
A. Eh?
G: Che viene anche quell'energumeno là.
A: [ride] Va bene, dai, ciao.
G: Niente, ci vediamo, ci vediamo, maresciа'. Ciao, ciao...

Prog. n. 8163 RIT 2369/12: il giorno dopo la denuncia sporta da Cerri Brenno, BLASCO chiama la moglie Dattilo Caterina dicendogli che Cerri lo ha denunciato, specificando però, che un Carabiniere, quello che va sempre al circolo di BRESCIA gli aveva detto di non preoccuparsi. Anche in questo caso si evince la assoluta confidenzialità intercorrente tra BLASCO e LUPEZZA, che avrebbe chiamato il BLASCO per nome, rassicurandolo: *"...Okay .. è andato .. mi ha denunciato sto bastardo .. però mi ha detto un Carabiniere che viene sempre ai cavalli da Pasquale .. e m'ha detto " .. no .. non ti preoccupare Gaetano che non è .." E domani vado dall'avvocato .. eh ci devono pagare e pure ci denunciano .. guardatelo tu .. quel bastardo con cui parlavo quella volta quando eravamo al..."*

Le circostanze evidenziate, nel superare ogni diversa ricostruzione della difesa, sono dimostrative di come l'imputato, grazie ad un consolidato e compiacente rapporto di amicizia con BRESCIA Pasquale – che si è accertato intrattenere personali rapporti, tra l'altro, con esponenti delle Forze dell'Ordine nell'interesse del sodalizio (si veda condanna in sede di rito abbreviato) - ha progressivamente ampliato, direttamente o indirettamente, le sue conoscenze anche ad altri sodali che, grazie a quella amicizia, sapevano di poter contare sul suo appoggio o sulla sua compiacenza. I toni estremamente confidenziali rinvenuti nelle due telefonate indicate e il, riscontrato, trattamento cordiale ed attento riservato a BLASCO e VALERIO in occasione della loro convocazione in caserma ne sono una chiara dimostrazione.
Né si può sostenere che l'imputato non fosse a conoscenza della caratura criminale dei soggetti a favore dei quali agiva. Non deve sfuggire che LUPEZZA apparteneva all'Arma dei

Carabinieri. In questa sua veste aveva lavorato per anni a Sassuolo mentre era in corso l'indagine Point Break, successiva alla deflagrazione della bomba presso la Agenzia delle Entrate (cfr. esame imputato pag. 194 ss). Durante il periodo di servizio reso a Reggio Emilia, invece, era in corso il processo a carico di SARCONE Nicolino, già ampiamente noto alle Forze dell'Ordine per i suoi trascorsi criminali e la sua contiguità (a quella data) alla criminalità organizzata calabrese, e passato all'onore delle cronache cittadine. Gli accessi reiterati allo SDI, tutti relativi, si ribadisce, a soggetti partecipi del sodalizio criminale emiliano e di quello cutrese, eliminano in radice qualsiasi dubbio, non potendosi dare alcun credito alla tesi difensiva per cui egli avesse effettuato quei numerosissimi accessi per mera curiosità personale anche a costo di incorrere in gravi sanzioni anche di natura penale.
Deve dunque ritenersi sussistente la contestata aggravante, posto che le indicate circostanze sono inequivocabilmente dimostrative di come l'imputato abbia consapevolmente asservito la sua funzione e il suo ruolo all'agevolazione del sodalizio criminale, così come concretamente dimostrato dall'ausilio fornito ad un suo esponente di vertice (BRESCIA) e dalla compiacenza palesata nei confronti di altro membro, a lui ben noto, della cosca (BLASCO) il quale, a sua volta, confidava sull'appoggio dell'imputato (cfr. dichiarazioni di VALERIO e intercettazione con la moglie Dattilo Caterina).
In questo senso, gli innumerevoli, smisurati, accessi effettuati dal LUPEZZA nel corso di un anno e mezzo in relazione ad un considerevolissimo numero di esponenti del sodalizio cutrese ed emiliano, nonché la divulgazione della notizia segreta nell'interesse del BRESCIA, assumono il significato di una consapevole adesione agevolatrice del sodalizio, di cui assecondava le richieste e le aspettative sfruttando ed abusando dei suoi poteri.
Il confine con il concorso esterno è molto sottile.

3. CAPI 156-157

Al capo 156 viene contestata un'asserita appropriazione di pneumatici in ipotesi commessa in concorso da RIILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo, CODAMO Giuseppe.
Collegata a questa ipotesi di reato è quella contestata al capo 157, in cui viene ipotizzata a carico dei medesimi imputati il delitto di simulazione di reato.
La ricostruzione dei fatti è stata affidata alla testimonianza del Maresciallo D'Agostino che ha riferito in relazione alla stessa all'udienza del 22.12.2016.
L'accertamento dei fatti sarebbe possibile, nella prospettiva d'accusa, grazie agli esiti della attività spionistica e all'esame dei tabulati telefonici acquisiti in quei giorni. Si tratta, in particolare, dei tabulati telefonici che riguardano le utenze intestate, e in uso, a BUSIA Marco - un'utenza Wind, rispondente al numero 3273180248 - e altre tre utenze in uso a MURATORI Massimo, ossia l'autista di un TIR che trasportava 190 pneumatici Bridgestone, (utenze rispondenti ai numeri 3287425774, 3664971453 e 3293256425).
La ricostruzione effettuata grazie alla attività di intercettazione avrebbe poi trovato riscontro nell'attività compiuta dai Carabinieri di Gualtieri e dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Guastalla.

Ciò premesso il testimone ha riferito che nella tarda mattina del 19.7.2011, MURATORI Massimo, un autotrasportatore della ditta S.A.I.L. di Laurenzano Sebastiano & C., si presenta presso la Stazione Carabinieri di Suzzara e sporge una denuncia, dichiarando di aver subito

una rapina e un sequestro di persona. In questa denuncia afferma che la sera prima, mentre si trovava fermo con il proprio TIR carico di pneumatici presso l'area di servizio San Martino Ovest, nei pressi di Parma, un soggetto con accento campano lo aveva minacciato con una pistola, lo aveva costretto a ripartire con il TIR, ad uscire al casello di Reggio Emilia e, sempre sotto la minaccia della pistola, lo aveva condotto in direzione di Mantova. Lo aveva quindi obbligato a fermare il TIR nei pressi di una rotonda non meglio precisata dove veniva caricato a bordo di un'altra macchina, in cui si trovavano altri due uomini, venendo ivi trattenuto per tutta la notte, sempre sotto la minaccia delle armi, per essere finalmente liberato solo la mattina dopo (il 19.7.2011), verso le sei del mattino, nella zona di Moglia, sempre nel mantovano.
Il camion e il suo carico, ovviamente, erano spariti.
La denuncia sporta dal MURATORI è stata prodotta all'udienza del 22.12.2016.

Grazie alla attività di intercettazione e ai tabulati, gli inquirenti scoprirono che, nella loro prospettiva, i fatti si svolsero in maniera differente.
Ed invero, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, il 15.7.2011, alle ore 17:05, viene intercettata la telefonata n. 8155 delle ore 17:05 RIT 116/2011. E' RIILLO a contattare BUSIA Marco per sapere quando avrebbero potuto incontrare un personaggio che RIILLO chiama "zio Pippo". I due concordano sul fatto che BUSIA debba fissare un appuntamento con questo personaggio il pomeriggio seguente. RIILLO, ha spiegato il testimone, gli dice di fissare l'appuntamento anche a metà strada, a Modena: *"Glielo chiedi a lui, gli dici: Zio Pi, dimmi un orario che non ti diamo fastidio, che veniamo senza andare là. Ci vediamo a Modena e risparmiamo quella strada, prendiamo un caffè"*. In effetti, circa tre minuti dopo, alle 17:09, BUSIA Marco telefona a "zio Pippo", poi identificato in CODAMO Giuseppe. La certezza che si tratti di CODAMO Giuseppe, ha puntualizzato il teste, deriva dal fatto che l'utenza in uso a CODAMO, cioè quella corrispondente al n. 38883501576, viene indicata dallo stesso CODAMO in alcune denunce che lui stesso aveva presentato nel 2011 e nel 2012 presso la Tenenza Carabinieri di Vignola. Tra l'altro, CODAMO è risultato abitare a Vignola, così spiegando anche la richiesta che RIILLO aveva fatto a BUSIA di fissare un incontro a metà strada, a Modena per risparmiare la strada.
Non solo.
Dall'analisi del tabulato del traffico telefonico (esibito in aula dal teste) era emerso che CODAMO si era già sentito alle 16:38 e 56 secondi, con una conversazione di 136 secondi con MURATORI Massimo, ossia l'autista del camion. Subito dopo, alle 16:50, quindi circa dieci minuti più tardi, CODAMO aveva chiamato BUSIA. Dopo aver parlato con CODAMO alle 17:09, BUSIA richiama RIILLO. Vengono intercettate tre telefonate: quelle registrate ai n. 8166, 8169, 8171, RIT 116/2011. I due, BUSIA e RIILLO, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, prendono accordi per vedersi al bar del teatro presso il comune di Boretto. Il 17 luglio, alle 19:19, viene registrata un'altra telefonata (prog. 8273, RIT 116/2011), in cui RIILLO esorta nuovamente BUSIA a chiamare quella persona. Infatti, ha spiegato il teste, gli dice: *"Ma che ti sei sentito?". E poi in un altro punto: "E chiamaci e fammi sapere"*.
L'esame dei tabulati (esibiti in aula) dimostra il successivo contatto tra BUSIA, chiamante, e CODAMO sull'utenza 33833501576 alle 19:23 e 59 secondi, cioè tre/quattro minuti dopo aver avuto il contatto con RIILLO. Anche in questo caso veniva accertato che CODAMO si era già

sentito con MURATORI Massimo sul numero 3287426774, alle 19:18 e 45 secondi. Alle 10:27 viene registrata un'altra telefonata, delle 20:27. (prog. 8278 RIT 116/2011): BUSIA, dopo aver eseguito la telefonata a CODAMO, ricontatta RIILLO riferendogli, secondo il teste, cosa gli era stato detto da CODAMO; e così BUSIA gli avrebbe detto: *"Pasquale: eh? Marco: ehi Pasquale: eh Marco: vedi che non scende quell'autista domani mattina, Pasquà. Però ha detto che mi faceva sapere dopo. Se andava a lavorare domani mattina o no. Pasquale: fammi sapere. Va bene Marco: va bene? Pasquale: fammi sapere Marco: ok, ciao. Pasquale: ciao."*.

Secondo l'accusa si tratta, evidentemente, di telefonate preparatorie a qualcosa che devono fare. Alle 21:20 seguenti viene registrata la telefonata 8285, RIT 116/2011: sono le ore 21:50 e 26 secondi, e BUSIA richiama RIILLO chiedendogli (perché, secondo il teste, aveva avuto notizia sul da farsi) se la cosa è possibile da farsi il giorno successivo. BUSIA direbbe: *"Eh, nel primo pomeriggio". RIILLO: "Domani?". Marco, cioè BUSIA Marco: "Ehm... è possibile?". RIILLO Pasquale risponde: "Boh. Va bene". E poi dopo: "Ci vediamo domani"*.

Anche in questo caso viene effettuata la verifica dei tabulati telefonici (esibiti in aula) dai quali gli inquirenti comprendevano che la notizia della cosa che si stanno preparando a fare è stata acquisita nuovamente da CODAMO, che aveva fatto, a sua volta, da tramite con MURATORI. In effetti, ha spiegato il teste, alle 21:38:39 MURATORI, con l'utenza 3287426774, chiama CODAMO, che a sua volta alle 21:40 richiama BUSIA sull'utenza 3273180248. A questo punto BUSIA chiama RIILLO alle 21.50 e gli dice che la cosa è possibile farla l'indomani, perché l'autista scenderà domani. Il pomeriggio del 18.7.2011, alle 13:29, viene intercettata un'altra telefonata, prog 8309 RIT 116/2011. RIILLO invita BUSIA a chiamare nuovamente quella persona per capire le sue intenzioni dicendogli: *Marco: eh! Pasquale: che c'è? Ti sei sentito? Marco: no, adesso ci chiamo, dai. Pasquale: ma stai dormendo? Marco: che cazzo sto... sto sotto al sole che mi sto svampando [bruciando]... altro che sto dormendo. Pasquale: vedi di chiamare, vedi che cazzo fa, dai Marco: ok, dai. Ciao, ciao."* . Pochi minuti più tardi, alle 13:36, quindi circa sei/sette minuti più tardi, ha continuato il teste, BUSIA avvisa RIILLO e gli dice: "*Alla scurata, cugino*" (prog. 8310 RIT 116/2011). Gli dice insomma, secondo la tesi d'accusa, che quella sera dovranno fare la cosa per cui si stavano preparando. Pasquale risponde affermativamente: *"Va bene, aspettiamo stasera"*.

Questa, ha specificato il testimone, è la sera in cui MURATORI dirà di essere stato sequestrato.

Anche in questo caso, come evincibile dai tabulati esibiti, si era verificato un giro di telefonate analogo ai precedenti: alle 13:29 RIILLO chiama BUSIA (si tratta della telefonata 8309); quindi BUSIA alle 13:30 e 34 secondi contatta l'utenza 3383501576, intestata e in uso a CODAMO Giuseppe (sono 318 secondi di telefonata, cioè oltre cinque minuti in cui i due parlano); dopodiché, alle 13:36, quindi circa sei minuti più tardi, BUSIA attacca con CODAMO, richiama BUSIA e gli dice, ha spiegato il teste, che la cosa si farà alla *"scurata"*.

Successivamente vengono registrati altri contatti puntualmente indicati dal Maresciallo D'Agostino: alle 14:08:23 alle 16:42 e 31 secondi vengono registrati alcuni contatti tra CODAMO e MURATORI, di cui l'ultimo di 104 secondi. Quella sera, come d'accordo, RIILLO e BUSIA si sentono (prog. 8329, RIT 116/2011) accordandosi per vedersi nel corso della serata. BUSIA, nella lettura della conversazione fornita dall'accusa, direbbe proprio a

RIILLO: *"Usciamo stasera?"*. *BUSIA risponde: "Eh là aprono verso le dieci e mezza" (siamo alla "scurata")*. RIILLO, quindi, conferma e BUSIA lo invita ad andarlo a prendere vero le dieci e mezza. Più tardi, in effetti, alle 21:11, i due sentono nuovamente (prog. 8350, la RIT 116/2011). RIILLO, secondo il teste, chiede: *"Ma alle dieci e mezza è l'appuntamento?" E BUSIA: "Sì, più o meno" E ancora "No, lui così mi ha detto"*. RIILLO gli dice che deve passare prima dieci minuti a Boretto, e poi cerca anche di dissimulare nel corso della telefonata, dice infatti a BUSIA: *"Hai capito? Quella con le tette grosse me la prendo io, però"*. Viene infatti accertato che RIILLO è già a Boretto, perché il suo cellulare aggancia proprio una cella di quel comune, presso il cimitero comunale. Alle 22:44 seguenti in effetti RIILLO è sotto casa di BUSIA e lo sollecita ad uscire di casa (prog. 8354 RIT 116/2011).

A questo punto, come evincibile dai tabulati, vengono rilevati una serie di contatti tra CODAMO e BUSIA e tra CODAMO e MURATORI. Com'era accaduto nelle altre occasioni, ha riferito il Maresciallo D'Agostino, CODAMO funge da intermediario con MURATORI. L'ultimo contatto (di 57 secondi) che avviene tra CODAMO e MURATORI viene registrato alle 00:40 del 19 giugno del 2011, ossia quando MURATORI, stando alla sua denuncia, dichiara di essere stato sequestrato da soggetti campani, che lo tenevano sotto minaccia armata. In realtà, dai tabulati emrege che alle 00:40:50 fa una telefonata di 57 secondi con CODAMO.
Di grande interesse investigativo, in tesi d'accusa, sono gli spostamenti dell'autista del TIR, MURATORI, effettuati la notte tra il 18 e il 19 giugno del 2011.
Seguendo le celle agganciate dalle utenze in suo uso, gli inquirenti tracciano "una cartina del percorso" svolto.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Noi incrociamo le celle e sono tutte celle che sono prospicienti al tracciato autostradale che va da Cuneo a Torino, da Torino passando per Alessandria, poi scende giù, si riallaccia con l'A1 a Parma, scende giù, esce a Reggio Emilia, poi va verso Gualtieri, Guastalla, Luzzara e segue per... Sono, praticamente, le celle limitrofe al tracciato autostradale. Segnando queste celle, noi abbiamo un sistema che ci consente di tracciare anche un ipotetico percorso delle celle agganciate durante i propri spostamenti, rimettendo su una cartina questo spostamento. E il percorso ipotetico è proprio il tracciato autostradale, che è confacente anche a quello che dice in denuncia MURATORI, che dice che effettivamente aveva caricato le gomme a Cuneo, e poi aveva fatto questo percorso ed era sceso giù. In queste due giornate...
... Noi rileviamo queste celle sulle utenze 3287426774 e 3664971453 in uso a MURATORI Massimo. Nella prima mappa, col numero 1 è indicato Cuneo, cioè la partenza, dove lui effettivamente dice di aver caricato i camion; il numero 7-8 è l'ultima parte, è la zona di Suzzara, dove poi effettivamente lui si recherà a fare denuncia. E in effetti le utenze...
... il 18 luglio del 2011 su queste utenze, da mezzanotte alle 18:39, effettivamente vengono agganciate varie celle di Cuneo e di Torino, i comuni nel cuneese sono Cherasco, Fossano, San Rocco Castagnaretta; e Torino: Leini, Rivoli, Orbassano, Venaria Reale, Moncalieri, Trofarello, Carignano, Carmagnola; e quindi vi è lo spostamento sull'A1, si arriva alla provincia di Parma, dove viene agganciata la prima cella alle 21:27, la frazione Chiusa

Ferranda nel comune di Fidenza, in provincia di Parma. Siamo alle 21:27. E in effetti in quest'orario l'utenza 3694971453 aggancia quest'utenza.

Alle 21:27 vengono registrati due contatti di 0 e di 316 secondi: probabilmente 0 è un SMS, mentre 316 secondi è MURATORI che richiama una donna ucraina, Nagornyak Ivanna. Essa, ha riferito il teste, è una persona conosciuta da MURATORI, tant'è che dai controlli di Polizia ai quali era stato in precedenza sottoposto risultava essere stato fermato in sua compagnia. Alle 22:19, 22:20, 22:28 e 22:30 (come vincibile dai tabulati esibiti) le utenze di MURATORI agganciavano il ponte ripetitore ubicato presso l'autostrada del Sole A1 al chilometro 114,066, corrispondente, in effetti, all'area di servizio San Martino Ovest, in cui MURATORI ha dichiarato di essersi fermato per riposare prima di essere sequestrato e minacciato con la pistola.
Il Maresciallo D'Agostino ha ribadito un particolare ritenuto importante: alle 22:19:27 MURATORI riceve la telefonata di CODAMO, quella di 37 secondi. Si è nell'orario in cui, teoricamente, l'aggressore campano doveva già essere entrato in azione. Subito dopo vi è l'altra telefonata, in cui MURATORI chiama Nagornyak Ivanna. Seguono anche altre telefonate, altri contatti ricevuti dal MURATORI da parte della ditta BELLAGIOLA di Guglintta Adriano, che ha come attività il commercio all'ingrosso di pneumatici. Dai tabulati (esibiti in aula) emerge infatti che alle 23:47, MURATORI continua tranquillamente ad utilizzare il proprio telefono (utenza 3287426774), benché egli abbia denunciato l'aggressione come avvenuta alle dieci e mezza. Viene in particolare registrato un contatto di 250 secondi. La cella agganciata è di Reggio Emilia, sebbene in denuncia il MURATORI avesse dichiarato che era stato costretto con la minaccia di una pistola ad uscire a Reggio Emilia e ad andare verso il mantovano. I contatti, di lavoro, sono anche con la ditta LINE SYSTEM di Crespi e Baraldini S.n.c. di Mirandola. Questa ditta viene contattata più volte anche successivamente. Grazie alle altre conversazioni, ha spiegato il teste, viene registrato lo spostamento: dalle 23:50 alle 23:58 le utenze di MURATORI agganciano via Fattori a Gualtieri, che è una via nei pressi proprio della GIGLIO S.r.l.. Si tratta di conversazioni rilevate alle 23:50, 23:51, 23:53 e 23:58. Evidentemente MURATORI continua a parlare tranquillamente, sia per lavoro che con l'utenza intestata anche alla donna ucraina. Vi è in particolare una conversazione di 206 secondi, durante la notte. Parla per 206 secondi.
Si giunge così alla mezzanotte del 19.7.2011. Alle 00.40 il camion ormai si sta allontanando da Gualtieri, tant'è che il telefono del MURATORI aggancia il paese vicino, Guastalla. Viene registrato un contatto tra CODAMO e MURATORI di 57 secondi. A questo punto il camion si sta allontanando verso Suzzara. Dopo il contatto di mezzanotte e quaranta e fino alle 08:38 le utenze in uso a MURATORI Massimo non producono più alcun tipo di traffico telefonico, e pertanto non impegnano celle. Alle 8:38, iniziano i nuovi contatti. L'utenza di MURATORI, il 3287426774, impegna la cella di via Solferino, nel comune di Suzzara: prima contatta un'utenza slovena, dove evidentemente le gomme dovevano essere scaricate, e poi di nuovo la LINE SYSTEM di Mirandola. Sono due contatti di zero secondi. Dalle 8:40 alle 13:39 le utenze in uso a MURATORI agganciano sempre la cella ubicata o in via Cantelma o in via Solferino, sempre nel comune di Suzzara, ed è nel momento in cui MURATORI si trova in caserma, sporgendo querela affermando di avere subito una rapina e un sequestro di persona.

Sostanzialmente, per capirci, MURATORI (approfondisco un attimo cosa denuncio) dichiara di essere giunto alle 21:30 circa all'altezza dell'area di servizio San Martino Ovest. In effetti avevamo...

P. – Alle ore...?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – 21:30.

P. – Del 18.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, del giorno prima, del 18, all'altezza dell'area di servizio San Martino Ovest di Parma, dove lui si ferma. E suppergiù come orari ci siamo, come tabulati. Alle 22 circa viene svegliato dal personaggio con accento campano, che lo minaccia con quest'arma, invece abbiamo visto che parla tranquillamente con CODAMO e con la donna ucraina.

P. – Alla stessa ora?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Dopo Dopo le 22, quando lui è minacciato, teoricamente non dovrebbe fare una telefonata, non dovrebbe... è inverosimile il suo racconto, in realtà continua ad avere questi contatti con la donna ucraina oppure anche con lo stesso CODAMO.

P. – Quando le ha, queste telefonate con la donna ucraina e con CODAMO?

Prima della risposta del Maresciallo D'Agostino interviene il Pubblico Ministero, il quale dichiara:

<<Sono nelle slide precedenti>>.

PRESIDENTE

<<Sì, nelle slide precedenti>>.

Il Maresciallo D'Agostino risponde:

<<Glielo faccio rivedere>>.

PRESIDENTE

P. – Giusto per ricapitolare.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Alle 21:27 sono le prime celle che lui aggancia a Fidenza, è entrato in provincia di Parma. Poi lui è fermo in questa piazzola di sosta di San Martino Ovest, come celle agganciate (perché prima non abbiamo dei contatti), dalle 22:19. Questa è proprio la cella Autostrada del Sole, la piazzola Alle 22:19 si sente con CODAMO, alle 22:20 con la donna, alle 22:28 e alle 22.30 ci sono questi due contatti con BELLAGIOIA di...

P. – Lui invece, la rapina, l'avrebbe subita alle 21:30?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, lui dice alle 21:30

P. – Nella piazzola? Nella piazzola

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. Mettiamo che si è sbagliato, che la rapina è avvenuta alle 22, comunque non ci entriamo, perché, comunque sia, tutta la notte lui continua. Alle 23 ha questo contatto...

P. – Secondo la sua versione, la rapina è avvenuta che lo fanno scendere dal camion?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Lui, praticamente, dice: Io sono sul camion, mi si presenta questo con la pistola, mi minaccia, lui sale sul camion, mi fa ripartire, usciamo a Reggio Emilia. Quindi dalle 22:30 lui teoricamente non poteva fare più telefonate.

P. – Perché aveva il rapinatore affianco.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Aveva il soggetto. Lui addirittura colloca l'azione di questo campano ancor prima, alle 21:30. Arrotondiamo alle 22.

P. – Da Fidenza a Reggio Emilia c'è mezz'ora.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Esce a Reggio Emilia. Poi da Reggio Emilia lo fanno fermare in una rotonda che lui non sa precisare, viene fatto scendere dal camion, messo su un'altra macchina con a bordo altri due uomini, che lo tengono segregato in un casolare per tutta la notte. Poi, praticamente, lui dichiara che lui è sempre stato tenuto a vista dai rapinatori, rapitori. Fa tutte queste telefonate. Poco prima delle sei...

P. – Ce ne sono anche delle altre successive?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Eh?

P. – Ce ne sono successive anche?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Durante la notte... Qui è quando lui è fermo a Gualtieri e, secondo noi, sta scaricando il camion, perché poi vedremo che fine fanno questi...

P. – Mentre dovrebbe essere nel casolare in campagna.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Dovrebbe essere nel casolare in campagna nella zona di Mantova, tenuto sotto controllo, tenuto lì segregato fino alle sei del mattino. Quando alle sei del mattino lo lasciano, gli dicono: Qua sei vicino alla zona di Suzzara, la zona di Moglia, gli dicono: Il camion è qua vicino, vattelo a trovare. Lui entra in un bar e alle sette e venti finalmente riesce a fare... alle sei e venti entra in un bar, dice lui, e chiama i Carabinieri. Alle sei e venti. Quindi tutta la notte, dalle ventuno e trenta/ventidue fino alle sei e trenta teoricamente doveva essere segregato, in realtà fa tutte queste conversazioni, tra cui con soggetti conosciuti.

Un dato importante sicuramente: all'atto della denuncia MURATORI fornisce, quale recapito telefonico per essere rintracciato al momento, l'utenza 3287426774, che abbiamo già analizzato, ciò a ulteriore conferma dell'utilizzo di queste utenze e che non gli erano state portate via, evidentemente, durante la notte dai campani. Durante la mattina lui continua ad utilizzare entrambe le utenze. Ci sono le telefonate sempre con questa donna ucraina, con la quale aveva parlato durante la notte, e parla ancora con BELLOGIOIA di Gugliotta Adriano, sempre evidentemente per motivi di lavoro. Alle 16:42:03 rileviamo anche un contatto di 13 secondi (quindi il pomeriggio) tra CODAMO, avente l'utenza 3383501576, che chiama effettivamente MURATORI sull'utenza 3287426774. Queste sono quelle della mattina, di Suzzara. Dall'esame che noi facciamo dei tabulati, abbiamo anche un contatto diretto che è avvenuto tra BUSIA e MURATORI."

Fondamentale sarebbe, in ipotesi d'accusa, anche l'attività di intercettazione relativa alla mattina del 19 luglio, quando MURATORI si reca alla stazione dei Carabinieri di Suzzara per presentare la denuncia. Dalle telefonate si comprende, nella prospettiva d'accusa, che a Gualtieri c'è un TIR da scaricare.

Alle 8:02 del 19 luglio viene captata la telefonata 8367, RIT 116/2011: RIILLO contatta BUSIA Marco. Sostanzialmente, ha spiegato il teste, *gli dice: Va beh, ci risentiamo dopo. Però, prima, BUSIA gli dice: "Ho già sentito"*. Alle 08:51 RIILLO richiama BUSIA: *RIILLO: chiama a lui? ... non lo so. [risposta] Marco: ehi! RIILLO: ma dove sei? E stai lavorando? Marco: sì. RIILLO: eh? Marco: Sì! RIILLO: Mannaggia la madonna! Marco: [inc.] un altro paio di viaggi devo fare, ah. RIILLO: ...e quanto ci metti [per quanto tempo]? Marco: eh RIILLO: ah?! Quanto ci metti? Marco: uno, uno già l'ho fatto RIILLO: mh! Ora, ora vengo di qua, a Poviglio, tu sei a Poviglio? Marco: sì RIILLO: ora vengo di qua, dai... Marco: ok, ciao.)*

Da questa conversazione si comprende, in tesi d'accusa, che sta scaricando questo camion, che si trova a Poviglio, tant'è che RIILLO gli dice che lo vuole raggiungere. In effetti, viene accertato che la cella di BUSIA aggancia la cella di via Grande, numero 2, proprio a Poviglio.
A conferma di quanto appena detto vi sarebbero altre telefonate. Alle 9:54 la telefonata 8377, RIT 116/2011. BUSIA, ha riferito il teste, fornisce a RIILLO le proprie indicazioni per trovare il camion, *dice: "Allora, vieni fin dove abbiamo comprato i cavi. Hai visto che c'è quella rotonda?". E ancora: "Allora, a quella rotonda vai a sinistra, la fai tutta e vai a sinistra per andare verso Meletole"*, cioè *una frazione del comune di Castelnuovo di Sotto. E poi aggiunge: "Una volta che hai passato i due dossi, vieni, vieni avanti, passi due dossi, vedi che c'è una fabbrica sulla sinistra e vedi che c'è il camion. Poi lo vedi il camion"*.
Anche in questo caso BUSIA aggancia la cella di Poviglio, via Grande, numero 2
Alle 11:09 viene registrata sull'utenza di GIGLIO la telefonata numero 16348, RIT 110/2011. GIGLIO Giuseppe riceve la telefonata di un gommista di Gualtieri, poi identificato in Di Vuono Antonio, che ha un'officina di pneumatici a Gualtieri. Costui, ha riferito il teste, con tono stupito chiede a GIGLIO se gli serve il furgone e GIGLIO gli risponde di sì, malgrado lui abbia a disposizione camion e furgoncini. Di Vuono gli dice: *"No, a posto. No, mi ha detto: Lo devo dare a Pino: è possibile a Pino? Va bò, prenditelo", gli dice Di Vuono. "non è quello il problema"*.
I Carabinieri accertano che il furgone utilizzato per effettuare questi trasporti è ancora in uso a BUSIA alle 13:36, quando viene registrata la telefonata 8402 RIT 116/2011: praticamente, ha riferito il Maresciallo D'Agostino, BUSIA è intento a scaricare questi pneumatici a Gualtieri, evidentemente presso la sede della GIGLIO S.r.l., tant'è che chiede a RIILLO che gli venga aperto il cancello. E RIILLO *gli dice: "Vedi che ci dev'essere Pino" cioè GIGLIO Giuseppe "sotto, che ti sto aspettando. Fagli una suonata, che ti aprono"*.

A questo punto, ha spiegato il testimone, vi è l'intervento dei Carabinieri di Gualtieri e quelli di Guastalla, che nel frattempo avevano già avuto la notizia di un furto di gomme e stavano già operando concentrando le attività proprio su GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e RIILLO Pasquale, tant'è che effettuano, alcune perquisizioni:
- presso la GIGLIO S.r.l., sita a Gualtieri, in via Simonini, dove trovano diciotto pneumatici, marca Bridgestone, dello stesso tipo segnalato;
- nell'abitazione di GIGLIO Giulio, a Montecchio Emilia, strada Bacco, dove si trova un altro capannone sempre di GIGLIO, dove vengono ritrovati altri quarantotto pneumatici, marca Bridgestone.
Queste due perquisizioni vengono effettuate dai Carabinieri di Gualtieri, mentre a Viadana si reca il Nucleo Operativo della Compagnia di Guastalla.
I militari si recano presso la abitazione di RIILLO Pasquale, in via Pioppi, numero 9/D, dove ha sede la ditta di RIILLO, e trovano altri ventidue pneumatici della medesima fattura e marca. Inoltre I Carabinieri di Gualtieri recuperano, proprio in via Fattori, sempre a Gualtieri, il mezzo DAF targato DE453AW, nel cui rimorchio sono recuperati i restanti centodue pneumatici, sempre marca Bridgestone. Questo era, secondo l'accusa, il camion che BUSIA stava scaricando. Il camion risultava intestato alla TRC TRASPORTI di Rocca Carolina ed è risultato in uso a BUSIA Marco. In quello stesso pomeriggio RIILLO Pasquale, GIGLIO Giulio e BUSIA Marco, che sono stati fatti oggetto di queste perquisizioni, si recano in

caserma per fornire spontanee dichiarazioni e una spiegazione della ragione per la quale erano stati trovati in possesso di questi pneumatici.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate si comprende, in test, che costoro si erano sostanzialmente messi d'accordo nel fare ricadere la responsabilità su RIILLO. Ed invero, ha spiegato il testimone, viene captata la telefonata 16410 RIT 110/2011, nel corso della quale, dopo l'intervento dei Carabinieri, GIGLIO Giuseppe contatta RIILLO Pasquale *"Costui gli dice: "Sto andando a Viadana a casa. Eh, mi ha chiamato mezz'ora fa mio nipote, mi ha detto che ci sono i Carabinieri qua"*. Quindi sta andando a casa dove gli troveranno le gomme. GIGLIO Giuseppe lo vuole incontrare per parlare ma RIILLO, ha illustrato il teste, è indeciso su cosa fare: *"Vado a vedere e poi vengo o vengo là?"*. GIGLIO risponde perentorio, dicendo: *"Pasquà, ci dobbiamo vedere"*. Secondo l'accusa, sarebbe chiaro l'intento di parlare prima di incontrare i Carabinieri. Quindi i due si vedono. All'incirca quindici minuti più tardi viene intercettata un'altra telefonata, la 16414, RIT 110 del 2011, sull'utenza di GIGLIO Giuseppe. GIGLIO ha incontrato RIILLO e chiama il fratello Giulio, anch'egli atteso dai Carabinieri. In questa chiamata emergerebbe, secondo il teste, il chiaro intento di concordare una difesa comune: *"Adesso è stato qua Pasquale"... "Gli dici che RIILLO ha conosciuto ad uno e stamattina gli ha fatto trovare le gomme nel piazzale. Ma noi non è che sappiamo qualcosa. Digli che ho parlato io, dai: Si è messo d'accordo mio fratello con... con coso"*. GIGLIO Giulio, ha riferito il teste, risponde: *"Ma guarda che ho già parlato con i Carabinieri"*, dando così una prima versione. *"No, gli ho detto, questa mattina, che è venuto qua, gli ho detto che l'aveva... che le avevano trovate dalla parte di là a Gualtieri"*, cioè, queste gomme, le avevano trovate, *"gli ho detto che è passato una stamattina e le ha lasciate qua. le ha scaricate. Veramente io gli ho regalato 500 euro e mi ha lasciato le gomme"*. In altri termini GIGLIO Giulio dice di aver regalato 500 euro per avere diciotto pneumatici trovati a Gualtieri più altri quarantotto trovati poi a Montecchio Emilia. Però GIGLIO Giuseppe, ha detto il teste, capisce qual è la situazione *e dice "E va bene" .. dice GIGLIO Giulio: "E va bene, è lo stesso. Tanto loro vogliono sapere di chi sono. Gli dico che sono di Pasquale". Quindi la colpa è di Pasquale. E GIGLIO conferma, dice: E va beh, digli... Questo.*

Poi si recano presso la Stazione Carabinieri di Gualtieri e rendono dichiarazioni.

La pietra tombale -- tutta la vicenda sarebbe rappresentata da una conversazione ambientale intercettata il 20.7.2011 sulla macchina di GIGLIO Giuseppe (prog. 841, RIT 1081/2011). In auto ci sono GIGLIO Giuseppe, VULCANO Mario e RIILLO Pasquale:

"GIGLIO: Andiamo da Reggio o andiamo da qua? PASQUALE: Andiamo da Reggio, non vale la pena andare di qua. Non è che siamo andati a rubare noi hai capito che ti voglio dire. È che, che vuoi? questa è stata una sveltа di culo, perché te lo devi immaginare che c'è qualche cazzo che non va, no?! Chiudi il culo, sembra di fare l'affare, hai capito, che devi fare?! altrimenti non te lo immagini, che dici, perché mi sta vendendo questa roba a questo prezzo, questo e me li scarica a mezzanotte: Perché gli dici vieni a scaricare di giorno, no dice, a quell'ora passo e ti scarico le gomme, poi l'altro mi va a consegna. Puzza! hai capito! ti ha fatto prendere l'affare, dice è un affare, guadagno 50 euro a gomma, 60 euro a gomma, gua dagno un cazzo! perché poi si può capitare in qualche si tuazione di merda. Da oggi in poi vado ad acquistare solo roba nei negozi e mi faccio fare anche la dichiarazione in contanti, sì fraticè! GIGLIO: Ma tu, tu hai capito che senza fare un cazzo, ti può scattare la ricettazione, senza entrarci nulla, un incauto acquisto, senza entrarci niente.. PASQUALE:

E gliel'ha chiesti Mimì, fai così, ci fai la (inc.), comandante, cugì non ci rompere il cazzo a me. L'hanno rubato, l'hanno comprato, che cazzo ne so, io li ho comprati e pagati, andatevene via a casa, sembra di aver fatto l'affare, sembra di aver fatto l'affare, l'affare c'è stato.., e poi (inc.) là, eh va bene! MARIO: Sicuramente sono cose che succedono ai vivi, no' GIGLIO: Pasquà, tu non puoi non sapere che cazzo facevi, che co- sa ne sai tu, mica te li vengono a dire a te pure che sono paesani e sono amici.., o no Mariù? MARIO: (inc. forte fruscio di fondo) GIGLIO: Vedi che gliel'ho detto, vedi che ieri quello ha detto (inc.), dice ci sono dietro le intercettazioni, ma tu davvero (inc.) con me, quindi per forza lui deve essere, o quello o quello, uno dei due."

Infine, il 21.7.2011 viene registrata la telefonata numero 56, RIT 1938/2011, sull'utenza di BUSLA Marco, nel corso della quale, ha spiegato il teste, CODAMO rassicura il suo interlocutore, evidentemente preoccupato di quanto accaduto, dicendogli: *"Se pensi, pensi che ci dobbiamo vedere, tengo... tengo buone notizie, diciamo". E poi ancora gli dice, in un altro punto: "Poi dopo, mo' che ci vediamo, parliamo.., Quindi tu sicuramente non ti devi preoccupare di niente"*. E poi secondo l'accusa CODAMO accennerebbe anche ad una terza persona che avrebbe incontrato BUSLA e gli direbbe: "*Con coso ti sei visto? L'hai visto pure lui tranquillo*". (Tale contenuto, non è stato tuttavia trascritto, risultando la pronuncia incomprendibile ai periti)

Per chiudere, il testimone ha precisato due punti solamente per CODAMO e per MURATORI. Agli atti di Polizia, CODAMO risulta segnalato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati commessi con frodi, lesioni personali, minaccia, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice e ingiuria.

Quanto a MURATORI Massimo, risulta che l'11.6.2011 aveva denunciato, presso la sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle, in provincia di Arezzo, il furto di ulteriori pneumatici: *lui dice: Ignoti, durante la sosta notturna del camion, mentre lui dormiva nel camion, avevano aperto il portellone posteriore del rimorchio e gli avevano rubato ventotto pneumatici Pirelli, praticamente mentre dormiva*. Agli atti di Polizia, sempre sul conto di MURATORI, risultano condanne per tentata estorsione e bancarotta fraudolenta.

Sulla attività di indagine svolta, parallelamente ai Carabinieri di Modena, dai Carabinieri di Gualtieri è stato inoltre sentito, all'udienza del 12.1.2017 il maresciallo Barbara. Egli ha riferito che in data 19.7.2011 avevano avuto notizia che la notte precedente, presso la vicina Stazione di Suzzara, un autotrasportatore aveva denunciato di avere subito una rapina di 190 pneumatici Bridgestone nel parmense. Una fonte confidenziale informava tuttavia i militari che parte della refurtiva era stata occultata presso la ditta di autotrasporti riconducibile ai fratelli Giulio e Giuseppe GIGLIO, mentre un'altra parte era stata occultata a Viadana presso la ditta di RIILLO Pasquale. Pertanto procedevano a perquisizione presso queste due ditte.

Recatisi presso la ditta dei GIGLIO, venivano rinvenuti gli pneumatici (18), posti vicino ad alcuni trattori parcheggiati. Gli agenti chiedevano contezza della presenza degli pneumatici a GIGLIO Giulio, che in quel momento era presente sul posto, il quale non sapeva fornire spiegazioni.

Un'altra squadra perquisiva l'abitazione di GIGLIO a Montecchio, rivenendo ulteriori 48 pneumatici. Inoltre, in una via parallela a quella in cui era situata la ditta di GIGLIO, veniva

trovato parcheggiato un trattore stradale DAF, sul quale erano posti, coperti da un telone, altri 102 di questi stessi pneumatici.
Gli accertamenti compiuti sul trattore conducevano alla ditta TRC di Povigho e a BUSIA Marco, conducente per conto della ditta, nonché figlio della titolare della medesima.

Agli atti sono infine stati prodotti, oltre alla querela sporta dal MURATORI, anche il verbale di perquisizione e contestuale sequestro degli pneumatici rinvenuti presso la ditta GIGLIO e presso l'abitazione di GIGLIO Giulio, nonché il verbale di sequestro del DAF e degli pneumatici trovati al suo interno a carico di BUSIA Marco (cfr. udienza 12.1.2017).

3.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Alla luce delle indicate prove ritiene il Tribunale di dovere affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.
Ed invero, le (sovrabbondanti ed eloquenti) intercettazioni telefoniche ed ambientali - correttamente lette dalla accusa nei loro contenuti e nei loro sviluppi logici e cronologici - l'analisi dei (pacifici) tabulati telefonici e, non da ultimo, gli esiti della attività di perquisizione e sequestro consentono di ricostruire il reale accadimento dei fatti e, in particolare, l'accordo intercorso tra RIILLO, BUSIA e l'autista del mezzo, MURATORI, per appropriarsi degli pneumatici, che sarebbero stati depositati a Gualtieri presso il magazzino di GIGLIO, grazie ad furgone preso in prestito da un gommista, al fine di fare passare inosservato il trasporto dal camion in cui erano stati inizialmente collocati.

Sulla base di queste prove risulta, infatti, acclarata non solo una serie di contatti tra RIILLO Pasquale, BUSIA Marco e CODAMO Giuseppe, finalizzati a prendere accordi con un autista per l'esecuzione di un'azione da compiere "alla scurata" verso le 22.30 del 18.7.2011, ma anche che l'autista del TIR, il MURATORI, proprio nel lasso temporale in cui doveva essere – secondo quanto da lui denunciato - sotto sequestro e minacciato con l'uso di una arma da parte di soggetti di origine campana, ha continuato ad utilizzare i telefoni in suo uso nel corso della notte, dirigendosi dapprima a Reggio Emilia, per poi proseguire verso il comune di Gualtieri dove, evidentemente libero e d'accordo con gli altri correi, ha scaricato gli pneumatici che venivano quindi trasportati presso il magazzino di GIGLIO sito in Gualtieri e, in parte, sul TIR in uso allo stesso BUSIA (il DAF targato DE453AW).
In questo senso si vedano gli esiti delle perquisizioni.

La conversazione ambientale registrata nella tarda mattinata del 20.7.2011 all'interno dell'auto di GIGLIO, alla presenza di costui, di RIILLO e di VULCANO rappresenta puntuale riscontro, *ex post*, dell'accordo e dell'azione illecita compiuta, laddove essi evidenziano il grave rischio che stanno, oggettivamente, correndo per avere deciso di acquistare la partita di pneumatici dal MURATORI, consapevoli dell'illecita provenienza della stessa, paventando addirittura, di essere sottoposti ad intercettazione, vista la tempestività dell'intervento dei Carabinieri.

Le conversazioni della mattina seguente intercorse tra BUSIA e RIILLO dimostrano, inoltre, che gli pneumatici venivano trasferiti (con il furgone del gommista DI VUONO Antonio) in

parte a Viadana presso l'abitazione di RIILLO Pasquale e, in parte, a Montecchio Emilia presso l'altro capannone dei fratelli GIGLIO (cfr. verbali di perquisizione e sequestro).
Terminate le operazioni di scarico il MURATORI, sempre libero, mai minacciato né tantomeno sequestrato, si era diretto verso Suzzara, presso la locale Stazione Carabinieri, dove aveva sporto una denuncia, affermando falsamente di essere stato vittima di una rapina e di un sequestro di persona.
Le intercettazioni telefoniche hanno poi messo in luce l'accordo intercorso tra RIILLO Pasquale e GIGLIO Giuseppe sulle dichiarazioni da rendere ai Carabinieri di Gualtieri che stavano eseguendo le perquisizioni la mattina del 19.07.2011, nonché l' accordo tra i fratelli GIGLIO per attribuire tutta la responsabilità a RIILLO Pasquale in ordine al rinvenimento dei pneumatici.

In tutta l'azione, ovviamente è coinvolto anche CODAMO Giuseppe, che ha svolto la funzione di "intermediario" tra BUSIA Marco e MURATORI Massimo.
Ciò è dimostrato oltre che dai molteplici contatti telefonici accertati tra lui e BUSIA a stretto giro di tempo rispetto a quelli da lui avuti con MURATORI (ed aventi ad oggetto i preparativi dell'azione), anche dalla conversazione intercettata il 21.7.2011 (prog. 56 RIT 1938/11) nel corso della quale egli rassicurava il BUSIA, che era evidentemente preoccupato dell'intervento dei Carabinieri, che avevano perquisito e sequestrato presso la sua abitazione parte della refurtiva.

La complessità dell'azione, la sua articolazione e la sua minuziosa programmazione corale da parte di tutti i suoi attori dimostra come la simulazione del reato da parte di MURATORI altro non fosse che una parte del piano ideato (e condiviso consapevolmente da tutti i correi) per la buona riuscita dell'azione illecita e per mettere al riparo tutti i suoi autori da qualsiasi sospetto e dai controlli di polizia. La telefonata nella quale CODAMO, intermediario tra MURTAORI e BUSIA, tranquillizza quest'ultimo si inserisce perfettamente in questo senso. Solo l'inatteso intervento delle forze di polizia ha imposto ai fratelli GIGLIO l'improvvisazione di una strategia difensiva diversa da quella ideata, inducendoli ad imbastire una storia fantasiosa ed addossando la responsabilità a carico di RIILLO.

Ciò concluso in punto di fatto, va osservato, in punto di diritto, che il fatto, contestato al capo 156 in termini di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. integra, in realtà, ipotesi di furto ex art. 624 c.p. È infatti pacifico, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità che *"Il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita* (cfr. Cass. n.10638/2013; Cass. n. 23091/2008).
Il fatto deve dunque essere riqualificato nell'ipotesi di furto pluriaggravato dalle circostanze, tutte contestate in fatto, dall'essere stato commesso da tre o più persone, con abuso di prestazione d'opera e per avere cagionato un danno di rilevante entità (61 n. 7,11 e 625 n. 5 c.p.).

Salvo quanto si dirà per MURATORI Massimo, deve ritenersi sussistente anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.
Si tratta, infatti, di un episodio solo apparenetemente di minore importanza rispetto agli oggetto del presente processo.
In realtà, dell'azione commessa dagli imputati si sarebbe avvantaggiata l'impresa di trasporti dei GIGLIO, e un altro imprenditore del sodalizio, RIILLO Pasquale, che in questo modo e, comunque, attraverso la commissione di una pluralità variegata di delitti (si pensi alla falsa fatturazione) e grazie alla possibilità di reperire sul mercato beni strumentali fondamentali per il settori del trasporto (appunto pneumatici, nonché il gasolio, cfr. capo 159) riuscivano ad abbassare i costi di gestione od offrire i loro servizi a prezzi fuori mercato e ad imporsi sulla concorrenza, così incrementando la loro forza economica e la capacità di infiltrazione nell'economia locale. Del resto, è dato appurato in questo processo che tramite le imprese di GIGLIO tutti i sodali potenziavano la loro capacità economica, in particolare grazie alla attività di falsa fatturazione, variamente utilizzata per reimpiegare denaro, nascondere usure o giustificare estorsioni (si vedano esemplificativamente i sistemi di cui ai capi 96, 97, 98, 99, 107, nonché il capo 92 e 106).
Le conclusioni cui si è giunti trovano una straordinaria conferma in un'intercettazione fondamentale per comprendere il fenomeno associativo oggetto del presente processo, la sua connotazione imprenditoriale, il suo *modus operandi* e, non da ultimo, le devastanti conseguenze che ha determinato sul tessuto dell'economia locale.
Si fa riferimento alla più volte citata (nel corso del dibattimento) conversazione intercorsa l'11.3.2011 tra tale Andreoli Gregorio e GIGLIO Giuseppe (prog. n 4316 RIT 110/2011).
Andreoli è un piccolo imprenditore di origini cutresi, un padroncino che si era trovato in difficoltà economiche, perché il mercato dell'autotrasporto era viziato dai prezzi altamente concorrenziali praticati dai RIILLO, dai MUTO e dai GIGLIO (le imprese di Gualtieri, da qui il cosiddeuto metodo Gualtieri).
Andreoli, che revoca la galera scontata dal nonno e che dimostra di ben sapere chi è GIGLIO, si rivolge proprio a costui, che incarna l'imprenditoria mafiosa locale, per lamentare l'impossibilità di concorrere con quelle imprese, proprio a causa dei prezzi fuori mercato che gli imprenditori di Gualtieri riuscivano a praticare. GIGLIO gli offre il proprio aiuto, che non è, ovviamente, l'ajuto tipico di un imprenditore rispettoso della legalità e del mercato, ma quello dell'imprenditore mafioso che, agendo con le regole proprie dell'appartenenza ad un gruppo criminoso, è in grado prevaricare sul mercato accaparrandosi lavoro, appalti, accumulazioni di ricchezze e la conquista di segmenti di economia sempre maggiori a discapito degli onesti imprenditori che, come Andreoli, ne subiscono le conseguenze funeste, destinati al fallimento.
Alla luce di queste coordinate interpretative vanno dunque valutati i fatti di cui ai capi 156 (e 159) rappresentando essi la più chiara dimostrazione di come, grazie alla possibilità per gli imprenditori del sodalizio di reperire grandi quantità di beni strumentali all'impresa, qui esemplificativamente rappresentati da pneumatici (e carburante), essi potevano porsi sul mercato a prezzi concorrenziali garantendo, in ultima analisi, la sempre maggiore capacità di infiltrazione delle imprese mafiose nel tessuto economico e, con loro, del sodalizio nel suo

complesso, la cui forza e la cui capacità di penetrare nell'intera società civile, trova nella potenza economica il suo motore primario.

Le considerazioni fin qui svolte non possono essere estese unicamente alla posizione di MURATORI Massimo, non essendo stati acquisiti dati probatori tali da potersi dire accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli, peraltro estraneo al contesto territoriale locale, abbia agito nella consapevolezza della caratura criminale dei correi e della loro appartenenza al sodalizio 'ndranghetistico emiliano e, dunque, della sua finalità di agevolare lo stesso con la sua condotta illecita.

4. CAPO 159

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Costantino all'udienza del 5.1.2017, l'indagine relativa al capo 159 nasce da un intercettazione ambientale captata sull'autovettura di RICHICHI, già sottoposto ad attività spionistica per altri motivi.
In tale conversazione, registrata al prog. 464 RIT 2371/12, RICHICHI si trova in macchina con un soggetto non identificato, il quale gli propone la vendita di 3.000 litri di gasolio ad un prezzo di 3.000 euro suggerendogli di proporre l'affare a Pino, poi individuato, sulla base dei successivi accertamenti, in GIGLIO Giuseppe:

V.M. - C'è uno che ne ha 3.000 litri...
RICHICHI Giuseppe Andrea - Eh.
V.M. - E vuole 3.300 euro, che poi sono più di 3.000 litri, sono quasi 3.500 pieni
RICHICHI Giuseppe Andrea - Buona?
V.M. - È nafta buona. Mi sta chiamando. Ora chiamo a Pino, se la vuole, sennò gli dico: "Vedi di trovare per venderla."
RICHICHI Giuseppe Andrea - E quanto ne vuole?
V.M. - 3.300 euro, sono 3.500 litri quasi.
RICHICHI Giuseppe Andrea - E dove... dove stanno? (Inc. audio insuf.).
V.M. - A chi? E... subito, lui vuole i soldi subito. Eh sì.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ma agricola è?
V.M. - Nafta industriale, nafta questa dei camion.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Non è che imbroglia, no?
V.M. - No, è nafta buona, fidati.
RICHICHI Giuseppe Andrea - E ce la porta lui?
V.M. - Sì, te la porta lui.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ah?
V.M. - Sì, viene lui dove la deve portare. Te la porta e la tiene dentro i cubetti, scarica i cubetti e se ne va (inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Cinese.
V.M. - La cinese.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ohi, Va', e quant'è? A quanto cazzo la vende?
V.M. - A un euro e dieci. Non è buono? Ah? A un euro e dieci, che poi ti esce ad un euro.
RICHICHI Giuseppe Andrea - E se (inc. pronuncia non chiara) un litro?
V.M. - Eh?

RICHICHI Giuseppe Andrea - Ad un euro sono 3.500... o no? Te ne scarica (inc. audio insuf).
V.M. - Ha tre bott.. cubetti, quelli da dieci quintali, pieni. Però quelli da dieci quintali se tu lo fai pieno, pieno, va ad undici quintali. Sono cento litri di più. Capito? E sono pieni, pieni. Hai capito? Eh.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ma ora, la prossima settimana la nafta ce n'è qua?
V.M. - No, non ce n'è nafta. Non ne può tirare da quello perché non esco fuori per quello. Ed io mi frego di te! (Inc. pronuncia non chiara) il serbatoio. L'altro giorno l'ha portato qua e mi ha preso il mal di testa che puzza... puzza come il (inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ah, sì?
V.M. - Mamma mia!

Pochi giorni dopo la registrazione della conversazione ambientale intercettata sulla macchina di RICHICHI, entra in gioco anche la figura di BOLOGNINO Michele.
Il 30.10.2012 veniva infatti stata registrata una conversazione (prog. n. 4772 RIT 2366/2012), nel corso della quale un soggetto calabrese, presentatosi come Massimo, rappresentante di gasolio, parlava con BOLOGNINO Michele facendo riferimento ad un precedente incontro con quest'ultimo, in occasione del quale era stata trattata la fornitura di un imprecisato quantitativo di carburante. Questa trattativa, però, aveva evidentemente generato un equivoco che Massimo voleva chiarire proprio con BOLOGNINO, tant'è vero che nel corso della conversazione egli specifica che la persona che aveva presenziato all'incontro, in realtà, non era il referente dell'affare essendolo invece lui, in prima persona. Nel seguito di questa conversazione Massimo specificava, quindi, a BOLOGNINO che la fornitura di gasolio, di cui evidentemente avevano trattato e di cui rivendicava la paternità (*".. .è cosa mia..."*), prevista per il giorno dopo, sarebbe stata in realtà consegnata il 5 di novembre.

Michele Pronto?
V.M. – Michele?
Michele – Sì.
V.M – Ciao Michele, sono il rappresentante.
Michele – Sì, dimmi ciao...
V.M. – Ciao.
Michele - Avevo provato a chiamare io e non mi ha risposto nessuno.
V.M. – No, ascolta, lo sai perchè non ti ho chiamato?
Michele – Uhm.
V.M. – Che purtroppo dove sei stato tu prima...
Michele – Uhm.
V.M. – ...quello è destinato a te domani. Allora, quello devi sapere che è una cosa, è una cosa mia, poi ci... me ne sono accorto sul posto lì che stava avendo un contatto con te questo qua...
Michele - Uhm.
V.M. - ...ho fatto finta di niente...
Michele – Uhm.
V.M. - ...ho lasciato fare...

Michele – Uhm.
V.M. - ...dico: "Poi lo chiamo'perchè c'era lui vicino a me.
Michele – Uhm.
V.M. – Io non so i rapporti che avete giustamente, tutto quanto, però...
Michele – Con chi? Con quello del gavolio?
V.M. – Quello che è venuto prima, sì, sta quello di ieri che quello di oggi, questa è tutta ... è cosa mia, capito?
Michele – Eh? Va beh, dai.
V.M. – Eh, hai capito?
Michele – (Inc. voci sovrapposte)
V.M. – Per non fare per non fare un torto ho fatto finta... ho fatto finta di niente, dico: "Va beh, tanto glielo dovevo portare lo domani", e questo sarebbe quello di domani, ma ora io da te se arrivo Michele, arrivo lunedì.
Michele – Uhm.
V.M. – Capito?
Michele – Domani lo porti?
V.M. – Come?
Michele – Domani.
V.M. – No, domani non riesco Miche'.
Michele – Ah.
Uomo – Io per questo ti sto chiamando.
Michele – Ah.
V.M. – Domani non riesco, se se riesco a venire, vengo lunedì.
Michele – Va bene, vedi tu, dai.
V.M. – Quello che hai visto pieno, capito?
Michele – Va va bene.
V.M. – Ok, ti chiamo sempre io la mattina, ti chiamo io lunedì mattina...
Michele – Va bene.
V.M. - ...tu tieniti pronto che io ti chiamo.
Michele – Va bene.
V.M. – Va vene Miche'? Ciao Michele
Michele – Va bene, a posto, ciao.
V.M. – Buona serata e scusami, ciao.
Michele – Ciao, niente

A questo punto, ha spiegato il Maresciallo Costantino, venivano collegate le due captazioni deducendone come il terzo soggetto di cui aveva parlato RICHICHI fosse proprio questo Massimo che aveva contattato BOLOGNINO Michele.
Il 5 novembre, cioè il successivo lunedì a cui aveva fatto riferimento Massimo, veniva intercettata un'ulteriore conversazione (prog. n. 5204, RIT 2366/2012) sempre intercorsa fra BOLOGNINO Michele e questo Massimo, nel corso della quale i due confermano la reciproca disponibilità a condurre in porto l'affare soffermandosi, in particolare, sul quantitativo del carburante, facendo cenno ad un quantitativo di 10-11.000 litri. Alla fine i due si accordavano di risentirsi nel pomeriggio.

Massimo – Pronto?
Michele – Pronto, chi è?
Massimo – Buongiorno Michele, Massimo l'amico di Stefano. Il rappresentante sono, quello che sono venuto l'altro giorno in ufficio.
Michele – Ah ciao, dimmi.
Massimo – Buongiorno, voi eventualmente oggi pomeriggio sul tardi siete pronto?
Michele – Eh no, eh non lo so, ma tu mi dici... se tu mi dici di sì io cerco di fare il possibile secondo per quanto.
Massimo – Però per te, eh se non è oggi pomeriggio domani mattina completo tutto io e sono là, però al 90% sono pronto oggi pomeriggio io.
Michele - Uhm, ma per quanto?
Massimo – Per domani è sicuro.
Michele – Ma...
Massimo - ...un 10 un 10.000 più o meno.
Michele – Ma, sì però mi raccomando buona, che sennò poi...
Massimo – Non vi preoccu... quella che... quella che avete preso com'è?
Michele – Quella che ho preso quando?
Massimo – Eh?
Michele Quale quella che ho preso?
Massimo – Quella che avete preso dall'amico, là, l'altro giorno, 7.000 eh non è buono?
Michele – Non l'ha portata quella poi.
Massimo – Non l'ha portata?
Michele No.
Massimo – Ah! E allora non vi preoccupate, non vi preoccupate, è buona, è buona, ci sono altri che stanno già facendo con...
Michele – No, io ve lo chiedo, ve lo dico prima perchè non voglio avere cose poi.
Massimo Non vi preoccupate, ma voi ve la guardate, no, Non ci sono problemi, Miche', andate tranquillo, stanno lavorando tutti con noi.
Michele – Va bene, vediamo...
Massimo – Quindi ci sentiamo nel primo pomeriggio? Mi chiamate voi...
Michele – Va bene!
Massimo - Mi dite se siete pronto?
Michele – Va bene, va bene.
Massimo – A partire da oggi tutta settimana, organizzatevi.
Michele – Va bene, mi vedo.
Massimo – Vi saluto, grazie.
Michele – Ciao.

Malgrado i due si fossero accordati per effettuare uno scambio di merce il pomeriggio seguente, il successivo contatto veniva invece registrato il 6.12.2012. Nella conversazione intercettata (prog. 5392, RIT 2366/2012) Massimo comunicava a BOLOGNINO che non aveva ancora la disponibilità della merce e la possibilità di consegnargli il carburante, ma chiedeva ugualmente un incontro, evidentemente per parlare e definire di persona i dettagli dell'affare.

Michele – Pronto?
V.M.1 – Eh buonasera.
Michele – Pronto!
V.M.1 – Buonasera, sono il rappresentante, l'amico di Stefano.
Michele – Di chi è?
V.M.1 – Il rappresentante, amico di Stefano, quello che sono venuto...
Michele – Ah, sì. Mi ha chiamato Stefano oggi, gliel'ho detto che non c'era possibilità per oggi.
V.M.1 – Ho capito.
Michele – Mi ha chiamato Stefano, uhm.
V.M.1 – Ho capito, ma quando, adesso vi ha chiamato?
Michele – Eh, alle due e mezza.
V.M. 1 – Ecco, visto che io adesso sono qua...
Michele – Uhm.
V.M. 1 – ...15 e 5 qua...
Michele – Uhm.
V.M. 1 – ...ecco, non è... c'è possibilità di incontrarci e ci prendiamo un caffè un attimo?
Michele – Al capannone sono, tu sai venire al capannone?
V.M. 1 – E non ci so arrivare, io posso arrivare là e magari e mandate qualcuno alla Coop.
Michele – Si dai, arriva alla Coop, dai.
V.M. 1 – E dai, vediamo perché un altro tanto è domani, capito? Parliamo un attimino.
Michele – Si, però... vieni che parliamo se è possibile dividerla in due-tre giorni, sì però (Inc. voci sovrapposte)
V.M. 1 – Dai, sto arrivando.
Michele – Vieni qua

La prova di tale incontro si evinceva, secondo l'ipotesi d'accusa, dalla conversazione successiva (prog. 5407 RIT 2366/12) durante la quale BOLOGNINO Michele contattava GIGLIO Giuseppe per avvisarlo di essere in compagnia del rappresentante del gasolio, che aveva la disponibilità di 13.500 litri di carburante. GIGLIO, alla proposta di BOLOGNINO, sembrava titubante, non tanto perché disinteressato all'affare, ma perché, stando a quello che era emerso dalla conversazione, il carburante doveva essere pagato contestualmente e in contanti. GIGLIO, quindi, aveva in qualche modo rappresentato la sua difficoltà nel riuscire a reperire il denaro contante.

Giuseppe - Eh, Miche'.
Michele – Oh Pi'.
Giuseppe – Dimmi
Michele – Viene quello, il rappresentante qua che è un amico mio della nafta.
Giuseppe – Eh.
Michele – Lui aveva 13.500 litri.
Giuseppe – Miche', io mo in questo momento non riesco...
Michele – No, ma io l'ho capito (Inc. voci sovrapposte)

Giuseppe – Se mi fa un po' di pagamenti va bene.
Michele – (Fuori cornetta: A voi quando vi serviva il pagamento, giovedì? Tutto contanti? Assegni no? Non te lo puoi girare l'assegno se... così abbiamo pure noi qualche giorno di tempo. Ah? Metà e metà?) Metà e metà?
Giuseppe – Miche', Miche', no Miche' poi ne parliamo dai, cioè perché non riesco in questo momento. Io sai il problema mio.
Michele – Va bene, dai... mo stasera poi domani mattino li chiamo io, dai, tu tanto ci vediamo stasera. Giuseppe – E chiamolo tu domani mattina che è meglio, dai, fammi la cortesia che stasera ne parliamo, okay. Michele – Uhm, va bene, ciao.
Giuseppe – Ciao, ciao.

Nella chiamata successiva (prog. n 5409 RIT 2366/ 2012) BOLOGNINO contattava VERTINELLI Palmo per proporgli l'acquisto del gasolio. Quest'ultimo si mostrava interessato e BOLOGNINO lo esortava a raggiungerlo presso il capannone di Montecchio Emilia per parlare della questione.

Palmo – Eh, Miche'.
Michele – Ohi Pà, dove sei? In ufficio.
Palmo – Sì.
Michele – Ma sei impegnato?
Palmo – No, dimmi.
Michele – C'è un amico mio rappresentante di gasolio, hai bisogno di 7-8.000 litri di gasolio?
Palmo – Uhm, e passa di qua, dai.
Michele – Vieni tu qua, è qua, dove devo venire...
Palmo – Eh no, tengo il geometra sto facendo certi conti.
Michele – Eh, come facciamo?
Palmo – Fra 10 minuti, 10 minuti?
Michele – 10 minuti aspetta. Se a te ti interessa gli dico di aspettare, però il discorso, l'hai capito, che vogliono...
Palmo – Va bene, dai, mo arrivo, dai.
Michele – Uhm, va bene?
Palmo – Ciao, ciao. Michele – Ciao.

Successivamente, ha spiegato il teste, entrava in scena anche il fratello di BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio. La trattativa con Palmo VERTINELLI sembrava infatti non essere andata a buon fine. Infatti, nel corso delle telefonate registrate ai progg. 5411 e 5417 RIT 2366/2012 BOLOGNINO Michele faceva intervenire anche suo fratello, in qualità di mediatore per la vendita del carburante nei confronti di una terza persona che era in contatto proprio con BOLOGNINO Sergio. Anche costui, però, così come aveva fatto GIGLIO, si mostrava titubante, perché anche lui si trova in difficoltà nel reperire il denaro contante per soddisfare le richieste di pagamento da parte Massimo. BOLOGNINO Sergio, nonostante questa difficoltà, si dimostrava molto interessato all'affare, tant'è che, nel corso della telefonata n. 5436 RIT 2366/12, pur ribadendo la sua difficoltà, diceva che comunque verso

mezzogiorno del giorno successivo sarebbe stato pronto con il denaro e portare quindi a termine l'affare.

Prog. n. 5417 **RIT** 2366/12:
Michele – Pronto?
Sergio – Oh! Miche'.
Michele – Se'.
Sergio – Ma... mi senti?
Michele – Sì.
Sergio – Ehm, senti una cosa ma questo per forza solo stasera?
Michele – Ma stasera sto vedendo se raccimolo io qualche cosa qua e vogliono scaricare 13, però per domani poi...
Sergio – Eh! Lo stai... (Inc. voci sovrapposte)
Michele – Io mo sto vedendo .. sto vedendo come è...
Sergio – La differenza... la differenza quanto sarebbe? Altri 2?
Michele – Sì, ci sono, però loro ogni volta il discorso qual è qua con loro? Il discorso con loro è che questi stasera avevano bisogno di 4-5.000 euro e il discorso... (Inc. Pronuncia non chiara) la macchina ieri cosa, Pino non ne ha, cosa, loro mi lasciavano tutti i 13.000 euro... tutti i 13.000 litri qua, però gli devo raccimolare questa qua, eh. 2.000 glieli raccimolo, di più non ne ho io.
Sergio – Ha raccimolato 1.000.
Michele – Eh, ma perchè devono andarsene, capito? Mo sta arrivando il camion qua, mo vediamo. Che a VERTINELLI non voglio che gliela danno, l'hanno messo a 0,90 centesimi e fa pure: "Mah!".
Sergio – Chi?
Michele – VERTINELLI.
Sergio – Ma digli di andarsi ad ammazzare, questo schifoso che se non gliela diamo a lui che gliela diamo qua... che quello se la prende a 1,10 euro gliela do, 1,20 euro, te ne fotti di lui, sto coso lordo.
Michele – Uhm vabbè dai, mo vedo dai.
Sergio – Ma hai visto quella normale, non quella, la plus.
Michele – Quella delle caldaie.
Sergio – Ah, non quella... è quella dei riscaldamenti?
Michele – Eh eh, dice che è meglio, eh boh non la capisco io, a me mi ha detto che parla Palmo mi ha detto che è buona, e lui la capisce.
Sergio – Ah.
Michele – Uhm.
Sergio – Eh, perchè io l'ho chiamato a questo e questo mi ha detto: "Sì, però domani mattina.".
Michele – Mo vedo, dai.
Sergio – Vabbè, vedi che ti dice quando arriva...
Michele – Uhm. Sergio - .., casomai mi fai sapere.
Michele – Vabbè, mo vedo io.

Sergio – Va bo'? Che poi domani mattina con lui, quando vedo a questo (Inc. Pronuncia non chiara) per 13 intanto.
Michele – Sì, ma mo ti dico poi più tardi, dai.
Sergio – Va bene, ciao

Prog. 5436, RIT 2366/12:
Sergio – Ohù.!
Michele – Eh, loro vedi al mattino sono qua da te.
Sergio – Uhm.
Michele – Poi vedi o loro di pagargliela a 90, vedi tu, però vedi che quando arrivano scaricano e gli dobbiamo dare i soldi.
Sergio – Miche', mi dai il tempo di arrivare a domani mattino e parlare con lui?
Michele – Eh ma loro non... loro partono domani mattina presto.
Sergio – Quanto hanno?
Michele – 13.
Sergio – Perché avevo chiamato pure a coso, avevo chiamato pure a Stefano per vedere.
Michele – Uhm.
Sergio – Per avere... per lasciare pure là 5.000, 5 000
Michele – Ah.
Sergio – A che ora devono partire? (Inc. voci sovrapposte)
Michele – Loro verso le... verso, alle 8 le 9 sono qua.
Sergio – Sono già qua alle 9?
Michele – Sì.
Sergio – Dove cazzo li prendiamo i soldi, Miche'?
Michele – Per mezzogiorno siete a posto?
Sergio – (Inc. voci sovrapposte) Eh, per mezzogiorno penso di sì
Michele – E va bene.
Sergio – Facciamo che ti chiamo io alle 8 e mezza.
Michele – E mo gli lascio il tuo numero io.
Sergio – Lasciagli, lasciagli il numero mio, dai.
Michele – Gli do questo qua? Sergio – Sì, sì

Successivamente, nel corso della telefonata registrata al prog. n. 5437, RIT 2366/2012, BOLOGNINO Sergio veniva contattato dal fratello Michele, che lo faceva parlare direttamente con Massimo, il quale riceveva indicazioni su luogo in cui avrebbe dovuto scaricare il gasolio, che sembrava ammontare ad un quantitativo di 13.500 litri.

Sergio – Ohù!
Michele – Aspetta che mo ti passo a lui così ti spiega dove devi uscire, dai. (Michele passa il ricevitore a qualcuno)
V.M. – Buonasera.
Sergio – Ciao, buonasera.
V.M. – Chiedo scu... chiedo scusa partendo...
Sergio – Uhm!

V.M. – ...io arrivo praticamente dalla Brennero...
Sergio – Sì.
V.M. - ...arrivo da Mantova eh, di dove... dove esco?
Sergio - Tu allora, devi venire verso... eh, verso qua verso Venezia, ed esci...
V.M. – Sì, direzione Venezia prendo io.
Sergio – Direzione Venezia...
V.M. – Sì.
Sergio - ...e poi devi prendere la Valdastico.
V.M. – Bene, la conosco, sì la Valdastico, e dove esco?
Sergio – A Valdastico, direzione Piovene–Rocchette perchè ora hanno aperto un altro pezzo là a Valdastico, tu prendi direzione Piovene–Rocchette e fai la prima uscita Vicenza nord...
V.M. – Piove–Rocchetti si chiama?
Sergio – Sì, direzione Piovene–Rocchette.
V.M. – Io prendo la la Valdastico perchè per Schio praticamente, giusto?
Sergio – Bravo per Schio, sì...
V.M. – Ah, eh.
Sergio – ...e fai la prima uscita, Vicenza nord.
V.M. – Vicenza nord, va bene, okay.
Sergio – E da Vicenza Nord... comunque tu sei nei dintorni poi mi chiami che poi ti vengo a raggiungere io.
V.M. – Vicenza nord, okay ti chiamo...
Sergio – Okay?
V.M. – ...domani mattina. A che ora ti trovo operativo a te, più o meno?
Sergio – Beh, chiamami verso le 8 e mezza le 9, così intanto sistemo...
V.M. – Okay. Sergio - ...e cerco di mettere a posto subito le cose.
V.M. Va bene. Okay.
Sergio – Va bene, okay.
V.M. – Ti saluto, ciao grazie, ciao.

Dal tenore di questa ultima conversazione sembrava quindi, ha riferito il testimone, che Sergio BOLOGNINO si sia reso disponibile a ricevere il gasolio probabilmente in qualità di mediatore, ossia ad acquistarlo per poi rivenderlo ad un altro soggetto, in quanto nella conversazione precedente aveva riferito al fratello di avere un contatto per la vendita.
Il maresciallo Costantino, comunque, ha chiarito - su domanda dell'avvocato Bosio in sede di controesame - che non erano stati fatti accertamenti circa l'avvenuto incontro tra Massimo e BOLOGNINO Sergio e l'avvenuta ricezione della merce da parte di quest'ultimo.
Nel frattempo, BOLOGNINO Michele – sebbene sembrava aver trovato il modo di vendere il gasolio tramite il fratello Sergio - non abbandonava la trattativa con GIGLIO, tant'è che con la telefonata n. 5412 RIT 2366/2012 ricontattava GIGLIO per cercare di sollecitargli l'acquisto del carburante.
Nel corso di questa conversazione, ha detto il Maresciallo Costantino, è interessante il riferimento al prezzo, che risulta essere ancora inferiore rispetto a quello che l'iniziale interlocutore di RICHICHI aveva prospettato, in quanto BOLOGNINO dice che l'avrebbero

potuto comprare a 0,90. GIGLIO ribadiva le sue difficoltà nel riuscire a reperire questo denaro contante.

Giuseppe - Eh Miche'!
Michele - A 0 90, quanto raccogliamo stasera?
Giuseppe - Miche', niente Miche'.
Michele - Domani?
Giuseppe - Te lo sto dicendo come sono messo ohi Miche', cioè allora non mi stai capendo, forse, fino al 10 non mi posso muovere proprio.
Michele – Uhm. Giuseppe - Fino a giorno 10 io non riesco a muovermi.
Michele Uhm! E domani possiamo andare a parlare per il camion? E' a posto.
Giuseppe - Miche', comunque mo vengo là, tu sei al ristorante?
Michele - No, sono al capannone.
Giuseppe - E adesso vengo là, mo vengo al capannone.
Michele - Quanto ci metti?
Giuseppe - O te ne stai andando?
Michele - No, ci vediamo... quanto ci metti?
Giuseppe - Eh, una mezzoretta, scappo un minuto.
Michele - Se vieni subito qua... sennò lo sai perché? Che non...
Giuseppe – Dimmi!
Michele - Non lo voglio dare a VERTINELLI a 0,90, e loro hanno bisogno poi... (Inc. Pronuncia poco chiara) non voglio darglielo a VERTINELLI.
Giuseppe - Dammi 20 minuti, mezzora che arrivo.
Michele - Arrivi?
Giuseppe – Si.
Michele – Va bene.
Giuseppe Ciao.
Michele – Vabbè, ciao.

Viste le insistenze di BOLOGNINO, GIGLIO Giuseppe accettava di incontrarlo e, alla fine, accettava di concludere l'affare del gasolio. Ciò lo si evince dalla conversazione n. 5465 RIT 2366/12, durante la quale BOLOGNINO chiamava VERTINELLI Palmo per avvisarlo del fatto che GIGLIO aveva acquistato il gasolio e che lui si era fatto sfuggire un affare molto vantaggioso.

Michele – Ieri... ieri hai perso un affare ieri, che te lo dico io.
Palmo – No, mo te lo dico io mo non ce n'era affare.
Michele – Era... era nuova, eh non era di quella là, è venuto Pino e l'ha vista era proprio quella buona, la bianca, quella... e se l'è preso lui.
Palmo – E se l'è presa lui?
Michele – Eh, eh.

In merito al reato presupposto della contestata ricettazione, il Maresciallo Costantino ha riferito che l'attività di intercettazione posta in essere nei confronti di RICHICHI aveva

permesso di capire che il gasolio in questione era, secondo l'ipotesi d'accusa, provento di furto. In particolare, grazie alla prima conversazione era stato possibile individuare due furti di gasolio che erano stati consumati tra l'inizio e la fine di settembre del 2012 presso una cava a Gonzaga, in provincia di Mantova.

Successivamente, l'8.11.2012 - quindi dopo le vicende fino ad ora narrate - RICHICHI contattava il sedicente Massimo, che era stato indicato come rappresentante del gasolio, accordandosi per incontrarsi da lì a poco a Bologna alla presenza di una terza persona, un amico (prog. 7601 RIT 2365/2012). Massimo, ha spiegato il teste, saliva a bordo dell'autovettura di RICHICHI e i due si rendevano protagonisti di un lungo dialogo, nel corso del quale dapprima venivano affrontati argomenti di varia natura - comunque sempre di sfondo illecito, come, ad esempio, l'utilizzo di carte di credito clonate (prog. 1162 RIT 2371/12) - per poi soffermarsi proprio sulla questione dei furti di gasolio.

Massimo infatti sosteneva che i suoi complici, prima di andarsene da Reggio Emilia (zona in cui si trovavano presumibilmente a vendere il gasolio a GIGLIO, essendo tale conversazione avvenuta a due giorni di distanza rispetto alle trattative con GIGLIO), avevano individuato un altro luogo dove poter mettere a segno un furto da 13.000 litri di gasolio. Successivamente RICHICHI e Massimo si soffermavano anche sui dettagli di un altro furto al quale aveva partecipato, per sua stessa voce, anche Massimo in prima persona. Si tratta, ha spiegato il Maresciallo Costantino, di un furto di cui si era parlato in un articolo di stampa non meglio indicato, in cui veniva descritto un furto di 150.000 litri di gasolio e del fatto che i responsabili erano quattro persone individuate dalle tracce del furgone con il quale era stato commesso. Massimo si diceva perplesso sulla cifra esorbitante riportata dal giornale, lamentandosi dell'esagerazione della notizia. Nel prosieguo della conversazione Massimo spiegava a RICHICHI che i suoi complici, una volta tornati a Reggio Emilia, avrebbero dapprima messo a segno un furto da 3.000 litri di gasolio (dei quali 2.500 sarebbero stati consegnati al cognato di RICHICHI) e, successivamente, avrebbero messo a segno un altro furto da 13.000 litri - quello di cui aveva accennato in precedenza - che sarebbero poi stati venduti ad un terzo soggetto, non meglio specificato. Nel prosieguo della conversazione Massimo spiegava che gli autori dei furti agivano anche di giorno, con il pretesto di dover controllare le cisterne per verificare l'eventuale presenza di acqua nel carburante. Lo stesso metodo veniva impiegato anche all'interno dei condomini. Quindi, Massimo commentava ciò che era accaduto in occasione del precedente furto, allorquando, nel forzare un cancello, era scattato l'allarme, ragione per cui erano stati sottratti "solo" 5.500 litri di carburante. Il seguito del dialogo evidenziava la specializzazione dei soggetti complici di Massimo, descritti come professionisti del settore, tanto da aver scontato diversi anni di carcere

Prog. n. 1177 RIT 2371/12:

Massimo - Oh, digli a tuo cognato che lunedì gli portiamo... Ma conviene che sbaglioto la strada?

RICHICHI Giuseppe Andrea - Ma mercoledì sono ancora qua? Non fanno Brescia?

Massimo - No, perchè loro avevano visto ora là, proprio a Reggio Emilia, mentre se ne andavano, avevano visto un altro posto e ne possono prendere altri tredicimila là a coso, a... a Reggio Emilia.

RICHICHI Giuseppe Andrea - Ah, e avevano visto (inc. audio insuf.).

Massimo - Eh, ne possono prendere altri tredicimila. Conviene o no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Sì.
Massimo - Quindi è uscito sul coso. Quattro persone hanno messo sul giornale? E come... perché, come mai hanno messo quattro persone? Li hanno visti.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Dice che caricavano e andavano e poi non andavano più (inc. sovrapposizione di voci)
Massimo - L'altra sera sono andato al secondo viaggio alle tre della notte e io li seguivo. E lo sai che ho fatto? Io li ho accompagnati là e loro sono entrati... hanno visto la macchina.
RICHICHI Giuseppe Andrea - (Sbuffa). Ma loro hanno... loro hanno il coso con le telecamere (inc. audio insuf.)..
Massimo - Non avevano niente, dentro il cancello sono entrati.
RICHICHI Giuseppe Andrea - (inc. audio insuf.).
Massimo - No, (ride) (inc. Pronuncia non chiara) sono entrati, due minuti, dentro il cancello... to-tom. e sono entrati.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Non c'erano telecamere? Non c'era niente?
Massimo - Boh... l'han letto tu.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Io? (Inc. audio insuf.). Allora come fai a sapere che era un coso... un consorzio agrario?
Massimo - Quanto hanno messo, centocinquantamila litri?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Mh...
Massimo - Manco i cani! Sempre esagerati, eh.
(suono in sottofondo) (omissis)
Massimo - Comunque in tutti i casi digli a coso, a... che quello che è successo è successo, me ne frego, tanto loro vanno, mica vado io e lo tiro. Digli che...
RICHICHI Giuseppe Andrea - No, non so niente io.
Massimo - ..a tuo cognato che lunedì gli portiamo il gasolio, i duemila e cinque che mi ha chiesto lui, digli che lunedì glielo portiamo.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Perché, ce n'è ancora?
Massimo - Eh? Ma dov'è? La (inc. pronuncia non chiara) di nuovo.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ma loro lunedì sono qua?
Massimo - Eh . lunedì come arrivano già c'è un posto là vicino più o meno, eh, dove dormono, che ci sono tremila litri e li tira, serviamo subito a coso, poi vanno e fanno il carico di tredicimila, capito?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Bravo, e poi glielo portiamo a coso.
Massimo - E poi vediamo se glielo portiamo a coso.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Là vicino a casa gli dico.
Massimo - Là vicino alla casa.... è meglio, no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - È meglio, certo.
Massimo - Così lo trasporta lui, no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Mh.
Massimo - Sennò facciamo tutta quella strada, no? Eh?
(suono in sottofondo)
Massimo - Ci libera là e lo buttiamo là vicino.

RICHICHI Giuseppe Andrea - Che gliela dico già. Così pure lunedì sera gli dico, visto che loro la sera... Massimo - Ah?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Loro la sera vanno, no?
Massimo - No, di giorno...
RICHICHI Giuseppe Andrea - Di giorno vanno?
Massimo - Di giorno!
RICHICHI Giuseppe Andrea - Dove, al coso, al consorzio?
Massimo - Sì! E perchè, la prima volta... la prima volta non sono andati di giorno? Alzano il coperchio e tirano. Gli dicono che fanno... per un sopralluogo, che li hanno mandati. Entrano e gli dicon. Siamo stati mandati che dobbiamo controllare per tirare l'acqua nel gasolio," capito? Loro entrano, gli dicono che devono tirare l'acqua nel gasolio, e poi si tirano pure il tombino. Hai capito o no? R
ichichi Giuseppe Andrea - Di giorno?
Massimo - Loro vanno nei condomini, bussano: Siamo venuti per un sopralluogo."Chi cazzo... chi può mai... chi pensa mai, eh? Chi lo pensa?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Nel condominio... nel condominio puoi andare così, ma al consorzio pure così vanno?
Massimo - Se ti dico di sì. Ora non lo so se sono andati in questa maniera precisa, però ti dico che... loro vanno a bussare ai campanelli proprio. Dove vedono che sanno che c'è, capito? Prima entrano aumma aumma (espressione dialettale che sta per: di nascosto, sotto banco), ci sale uno di loro, entra e misura quanto ce n'è. Vede quanto è, allora poi entrano loro con il camion e gli devono aprire il cancello. L'altra sera invece che hanno fatto i figli di puttana? Quando se ne sono andati, si vede che nel pomeriggio tardi hanno rotto il cancello. Quando siamo arrivati, ho detto: Ma ora qua succede un bordello, come lo rompi?" (Inc. Pronuncia non chiara) e c'erano le telecamere... no, gli allarmi, suonavano gli allarmi quella notte.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Quello delle cisterne o...
Massimo - L'allarme proprio... perchè tu quando arrivi alla valvola che va in riserva, ti suona l'allarme
RICHICHI Giuseppe Andrea - Lo so.
Massimo - Allora là sono suonati gli allarme. Per... perquesto hanno fatto cinquemila e cinque, sennò ce n'era ancora. È suonato l'allarme e loro hanno dovuto raccogliere tutto e andarsene, hai capito?
V.M. - E se li fermano sulla strada?
Massimo - Eh?
V.M. - Se li fermano sulla strada?
Massimo - Se li fermano? Eh, ma quelli lo fanno per mestiere, non se ne fottono un cazzo. Quelli lo sanno, mica... ma quelli là uno ha dieci anni, un altro venti di carcere, per furto sempre, sempre per furto, non è che dici tu... quelli vivono così.

Nella successiva conversazione (prog. 1180 RIT 2371/11) Massimo sosteneva, infatti, di essersi messo in affari con queste persone indicate come dei professionisti e che quella era un'attività che gli stava rendendo. Anche se in realtà manifestava alcune perplessità in funzione dei rischi e del guadagno giudicato un po' troppo esiguo, in quanto, secondo lui e

secondo RICHICHI, i complici trattenevano per sé la parte maggiore, lasciando a loro le briciole. In particolare Massimo, proprio in relazione ai rischi che tale attività illecita poteva comportare, faceva riferimento a quell'articolo di stampa, in quanto temeva che potesse essere in atto un'attività investigativa nei suoi confronti e nei confronti dei complici, perché, secondo lui, il furto aveva ingenerato una eco mediatica eccessiva e il giornalista era a conoscenza di troppi particolari (come il fatto che il furto fosse stato commesso da quattro persone, le tracce dei pneumatici); insomma una serie di elementi che avevano ingenerato in lui alcuni timori circa l'esistenza di una possibile attività investigativa. A questo punto della conversazione Massimo ridimensionava notevolmente il quantitativo di gasolio sottratto, evidenziando che la quantità riportata nell'articolo di giornale era esagerata. Peraltro le critiche di Massimo all'indirizzo dei suoi complici miravano anche alle loro pretese perché (come visto anche nel caso di GIGLIO, di VERTINELLI e di BOLOGNINO Sergio) pretendevano il pagamento del gasolio in contanti. Massimo su questa cosa si mostrava critico, in quanto diceva che così facendo non era in grado di poter garantire una continuità alla vendita del gasolio. Il pagamento in contanti poteva avvenire, a suo dire, solo se i suoi complici avessero accettato di abbassare ulteriormente il prezzo del gasolio a 60 centesimi, in modo tale da poter consentire una maggiore facilità nel reperimento delle somme necessarie per poterlo pagare contestualmente in contanti. Peraltro, sempre nel corso di questa conversazione, si faceva un accenno alle dinamiche associative che caratterizzavano le vicende illecite nelle quali gli si trovavano coinvolti. Infatti Massimo, proprio in relazione a questa pretesa di denaro contante, diceva che anche i SARCONE, con i quali lui collaborava da tempo, si trovavano in difficoltà nel poter esandire le pretese di denaro contante.

Il dialogo proseguiva anche nella conversazione successiva (prog. 1181 RIT 2371/2012), imperniata sugli stessi argomenti: qui Massimo sottolineava come i suoi complici, proprio per precauzione anche in virtù di quello che era emerso sui giornali, preferivano spostarsi da Reggio Emilia e cercare altre zone in cui commettere i furti che, secondo Massimo, potevano essere Brescia o La Spezia (per quest'ultima cfr. progressivi successivi).

Massimo - Quelli vogliono i soldi subito, vogliono cari, vogliono questo... però intanto che fai? Con questo chiaro di luna che c'è, con questa fame che c'è in giro che fai. C'è questo ora, abbracciamoci questo, no? Eh... però loro vanno e rischiano, lo vedi qua, se li prendevano là dentro, soprattutto in un consorzio .. di notte, sono pazzi!
V.M. - Roba di armi?
Massimo - Eh, entrano con un camion. Dici che il mezzo è piccolo, entrano a piedi. Entrano con quell'animale là
dentro.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Il mezzo è nascosto, eh?
Massimo - Ah?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Il mezzo è nascosto, eh?
Massimo - Li prendono, no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Eh?
Massimo - E se si leggono il giornale la gente e poi vedono...

RICHICHI Giuseppe Andrea - Conoscono il mezzo loro.
(suono di clacson)
(traffico veicolare in sottofondo)
Massimo - Ma, se è così, non li faccio lavorare ste... ste Reggio Emilia lunedì... non conviene, no, ah? Meglio che andiamo a Brescia, o no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Se ce la fanno, almeno questo ce la fanno.

L'11 novembre veniva intercettata l'ennesima conversazione tra RICHICHI e Massimo (prog. 8183 RIT 2365/2012). Nel corso di questa conversazione, Massimo avvisava RICHICHI che i suoi complici sarebbero arrivati il giorno successivo, ovvero lunedì 12 novembre.

Giuseppe - Pronto?
Massimo - È buonasera.
Giuseppe - Buonasera. Com'è?
Massimo - Eh, tutto a posto. Ascolta un attimo... eh... che ti volevo dire? Loro arrivano otto e mezza - nove domani e vanno a lavorare.
Giuseppe - Eh.
Massimo - Eh... non so dove.
Giuseppe - Eh.
Massimo - Poi, o (inc. pronuncia non chiara) La Spezia oppure sulla zona... si fermano sulla zona. Io domani mattina... loro... eh... loro vanno a lavorare, quindi per la mattinata...
Giuseppe Eh.
Massimo - ... loro lavorano, capito?
Giuseppe - Sì.
Massimo - E poi, nel pomeriggio... ti aggiorno, magari ti dico: 'Ed' che siamo qui in zona oppure siamo fuori''In mattinata già ti faccio sapere, comunque, dove lavorano loro.
Giuseppe - Ah, ah, allora domani mattina no, dopo... dopo mangiato allora. Massimo - No... e sì, sicuramente. Perché se escono loro sempre dopo mangiato rientrano.
Giuseppe - Ah.
Massimo - Capito? E quindi facciamo così. Però ti dico se dobbiamo andare a... a La Spezia, se dobbiamo andare a Brescia, vediamo dove. Okay?
Giuseppe - Perché io l'ho trovato qua a uno per lavoro già, ho preso un altro.
Massimo - Okay.
Giuseppe - Eh
Massimo - Okay. Noi... eh, domani mattina... io penso che domani mattina si fermano qua, perché mi hanno detto: 'Lunedì siamo qua'' Quindi... vediamo. A... aspettiamo quando arrivano loro...
Giuseppe - Mh.
Massimo - ... (inc. voci sovrapposte) dove sono e poi ti dico. Capito?
Giuseppe - Va bene.
Massimo - Ci sentiamo domani mattina

Subito dopo aver concluso la conversazione con Massimo, RICHICHI, che si trovava in auto insieme alla sua compagna Iana Rezepova, si lasciava andare ad una serie di commenti e

considerazioni sulla vicenda in esame che lasciava trasparire una serie di elementi che fino ad allora non erano ancora emersi, e che, in tesi d'accusa, inquadravano ulteriormente le dinamiche in esame. Innanzitutto RICHICHI spiegava alla sua compagna che i complici di cui avevano lungamente parlato con Massimo erano dei soggetti che sarebbero arrivati da Napoli, i quali, una volta giunti a Reggio Emilia, avrebbero commesso subito un furto, dopodiché lo avrebbero contattato per farsi accompagnare nella località di scarico, di stoccaggio del gasolio. Dalle affermazioni di luna, si comprendeva che il compratore finale cui stavano facendo riferimento era GIGLIO Giuseppe.

Prog. 1409 RIT 2371/12:
RICHICHI Giuseppe Andrea - Lo so dov'è. al (pare dica: Family). Non se ne esce qua.
Yana - Come facciamo a uscire?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ci sono pure 'ste cazzo di uscite qua.
Yana - Eh, però questo è un centro grosso.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Non ce ne sono più qua.
Yana - No, è conveniente però non per scarpe (inc. audio insuf.). Però c'è ancora due o tre negozi che posso
(inc. audio insuf.), mh?
RICHICHI Giuseppe Andrea - No. (squillo di apparecchio telefonico)
(RICHICHI Giuseppe Andrea inizia una conversazione telefonica)
RICHICHI Giuseppe Andrea - (Al telefono) - Pronto? Buonasera, com'è? Ah. Eh. Sì. Ah... allora domani
mattina, no, allora, dopo... dopo mangiato allora. Perché... perché io ho trovato qua uno per lavoro già,
è abituato
Yana - Se è, passamelo.
RICHICHI Giuseppe Andrea - (Al telefono) - Eh, va bene dai. Ma... avete visto per i pannelli? Ah. Ma quel prezzo poi... è poco, perché hai visto la fatura quant'è, quarantaseimila euro è la fattura più IVA. (inc. Pronuncia non chiara) tremila euro. Appunto
dico. Allora... allora domani mattina mi chiami tu. Ah. Okay? okay, okay ciao ciao (Fine della conversazione telefonica). Domani mattina passano... domani mattina arrivano loro alle sette e mezza, arrivano... da Napoli. Vanno a lavorare, poi mi
chiamano a me quando il camion è carico e io li porto allo scarico.
Yana - Ah, loro ti portano la nafta e tu la porti a Pino GIGLIO?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Eh, io (inc. pronuncia non chiara) scaricare. No, c'è pure... pure un'altra
persona (inc. audio insuf.) in contanti, no?
Yana - A Pino GIGLIO va bene se gliela porti così?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Sì. Ah?
Yana - A lui non gli serve la nafta che costa poco?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Sì, Sì.
Yana - Sì che serve.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Però adesso loro... che fanno? Stanno due giorni prima a Parma, due giorni (inc.

audio insuf.). Adesso si spostano verso La Spezia, adesso, hai capito? Adesso io devo trovare uno a La
Spezia, e c'è già Muto che ha i camion pure. Yana - Per scaricare?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Sì. L'operaio è generale, hai capito, amo'?
Yana - Infatti.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Però io non metto niente di mio, loro hanno la macchina, questi qua... questo qua, questo mio paesano qua. Siamo io, lui e... e un altro di Napoli. Gli altri due vengono a rubare con il camion. Però a noi ci chiama quando già sono carichi e noi la portiamo dove... dove scaricarla, hai capito? Adesso.. adesso la zona di qua è già fatta già quasi, hai capito? Dopo loro hanno... a La Spezia vogliono andare.
Yana - (Tossisce).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Fanno La Spezia, Brescia, hai capito che fanno?
Yana - (Tossisce). Io ancora non ci posso credere che non ha segnali questo negozio.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Chi cazzo ha chiamato? Di chi è questo numero qua?
Yana - Anna Rosa forse.
RICHICHI Giuseppe Andrea
Yana - Come finisce?
RICHICHI Giuseppe Andrea - 3 9 9... Massimino, Massimino.
Yana - Ti sta prendendo pure a te il raffreddore, eh.
RICHICHI Giuseppe Andrea - E penso.
Yana - Stasera faccio le erbe (inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Anna Rosa mi deve dare duecento euro no stavolta, eh.
Yana - Come mai?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Per le piastrelle, sono già giù.
Yana - E quando te le dà?
RICHICHI Giuseppe Andrea - No, lei non sa niente ancora che sono giù le piastrelle.
Yana - Ah?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Lei non sa niente.
Yana - E diglielo.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ora glielo dico.
Yana - Tieni, chiama.
RICHICHI Giuseppe Andrea - No, no, la chiamo dopo di... di persona, così mi prendo subito i soldi. Sennò mi dice: Dopo, poi io passo."Hai capito com'è?
Yana - Ma passiamo dopo, no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Però diciamo (inc. pronuncia non chiara) a quest'ora sono già a Crotone perché già ieri sono arrivati. Yana - Sono arrivati?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Sì, ieri mattina, deve andare a prendersele al negozio dove ha scaricato
RICHICHI Giuseppe Andrea - Amore, la nafta... la nafta adesso come... come l'oro è. Questi qua in due giorni, amo', sai quanto si sono presi? Diecimila e otto e cinquemila e cinque... quanto si sono presi?
Diciassettemila euro, amo'
Yana - Cosa diciassette?

RICHICHI Giuseppe Andrea - Soldi, diciassettemila euro si sono presi in due giorni. Pino GIGLIO glieli ha dati. A Pino GIGLIO conviene perchè la paga a novanta, se... sennò qua la paga ad uno e trenta, uno e quaranta. Su diecimila litri, cinquemila euro risparmio lui. (inc. audio insuf.) e poi... poi di qua... l'autostrada? (inc. audio insuf.), guarda. Qua si mettono i cornuti.

I due scambiavano, poi, una serie di battute sulla convenienza che avrebbe avuto lo stesso GIGLIO nell'acquistare il gasolio di provenienza furtiva a prezzi sicuramente concorrenziali.
Nel successivo dialogo, sempre registrato a bordo dell'autovettura di RICHICHI (prog. 1413 RIT 2371/2012) costui, sempre facendo riferimento a GIGLIO e sempre in previsione dell'arrivo di questi soggetti napoletani che avrebbero commesso il furto, diceva che sarebbe andato da GIGLIO Giuseppe per avvisarlo, per informarlo di preparare il contante, in modo tale che così avrebbero potuto concretizzare l'affare, e che le tempistiche sarebbero dipese anche dalla località in cui sarebbe stato commesso il furto.
La data presunta di arrivo dei complici che avrebbero commesso il furto del gasolio era il 12 novembre. In realtà, i piani venivano stravolti, come si apprendeva dalla telefonata registrata al prog. 8288, RIT 2365/2012, nel corso della quale Massimo informava RICHICHI del fatto che quei soggetti, i suoi complici, non sarebbero più arrivati quel giorno, perché avevano rimandato la partenza al mercoledì successivo. Ciò, ha spiegato il teste, per precauzione, proprio in ragione dell'articolo di stampa che aveva destato preoccupazioni. Anche in questo caso RICHICHI riferiva le informazioni alla fidanzata Yana Rezepova, che era in macchina con lui, nel corso dell'ambientale n. 1457 RIT 2371/2012.
Le conversazioni più importanti (sempre ambientali a bordo del veicolo di RICHICHI) venivano registrate in quella stessa giornata, a partire dalle 21:17.
Nel corso del primo di questi dialoghi (prog. 1466, RIT 2371/20120), ha spiegato il Maresciallo Costantino, la compagna di RICHICHI leggeva passo per passo un articolo di stampa (poi individuato dagli inquirenti in un articolo dalla Gazzetta di Mantova del 26.9.2012) in cui si parlava di un furto di gasolio da 8.000 litri commesso all'interno della cava Margonara di Gonzaga, in provincia di Mantova. Terminata la lettura dell'articolo, RICHICHI si rivolgeva a Iana dicendole, *"Loro sono stati"*, alludendo, secondo il teste, ai personaggi napoletani di cui avevano parlato lungamente anche con Massimo nel corso dei dialoghi precedenti. Subito dopo RICHICHI faceva riferimento al mezzo utilizzato per commettere il furto, che si trovava nascosto in una località non meglio precisata, ma scarico del carburante che era stato rubato. Inoltre, dal passaggio seguente si comprendeva come RICHICHI e Iana proprio in quel momento stessero transitando nei pressi della località in cui era occultato il furgone, località che (si comprendeva dall'ulteriore passaggio della conversazione) era vicina ad un albergo, ad una struttura ricettiva dove RICHICHI sosteneva che i soggetti in questione avevano alloggiato quando era stato commesso il furto.
La conversazione successiva, sempre all'interno del veicolo (prog. 1467 RIT 2371/2012), si segnala, a detta del Maresciallo Costantino, per la sua particolare rilevanza in quanto veniva messo in correlazione questo furto con il gasolio acquistato da GIGLIO. Infatti era RICHICHI che, al termine di una successione di eventi - il fatto che i soggetti napoletani non erano più venuti; l'articolo di stampa al termine del quale RICHICHI aveva detto: *"Loro sono stati"*; il fatto che avevano transitato vicino alla località in cui era occultato il furgone - diceva a Yana

che GIGLIO aveva acquistato 8.000 litri di gasolio, pagandone soltanto 5.500. In altri termini, il lasso di tempo intercorso tra questa conversazione (che è del 12) e l'acquisto del gasolio da parte di GIGLIO (che era del 6 di novembre) nonché gli altri dati fattuali indicati lasciavano intendere, in ipotesi di accusa, che il quantitativo (8.000 litri) di gasolio indicato da RICHICHI era effettivamente quello che era stato trattato da BOLOGNINO in favore di GIGLIO.

Proseguendo nel suo racconto, RICHICHI diceva a Iana che, in occasione di quegli 8.000 litri di gasolio acquistati da GIGLIO, lui si era occupato del trasporto, nel senso che gli altri soggetti non conoscevano le strade e che quindi lui aveva effettuato un primo viaggio presso l'abitazione di GIGLIO Giuseppe a Montecchio Emilia e, poi, un secondo viaggio presso la ditta di Gualtieri. Il ruolo di RICHICHI come guida, come trasportatore verso l'acquirente finale del carburante di provenienza illecita veniva ulteriormente rimarcato nel successivo passaggio, quando RICHICHI diceva che anche in occasione dell'altro furto da 13.000 litri il suo compito sarebbe stato quello di effettuare il trasporto.

RICHICHI Giuseppe Andrea - A Pino GIGLIO era ottomila litri, lo sapevano che erano ottomila, loro me l'hanno detto a me: "Andrea, 8.000 litri di gasolio sono" E Pino GIGLIO solo cinquemila e cinque gliene ha pagati.
Yana - E quanto gli hanno dato?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Non gliell ha pagati, in tutto ottomila e... cinquemila e cinque.
Yana - Quello fa qualsiasi cosa.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Questi ora vanno là, amo', hanno i vestiti, ma entrano pure il giorno, entrano, dove fanno il gasolio, dice: "Ci hanno mandato che c'è acqua nelle pompe del gasolio".
Yana - Ma questo lo hanno fatto di notte.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Si, di notte fanno i (inc. Pronuncia non chiara) e lì la notte (inc. audio insuf.) e poi mettiamo a questo qua che è il primo che lo scarica. Il primo viaggio di qua l'ho portato a Pino GIGLIO, a casa però... a casa sua, a Montecchio. Il giorno dopo sono venuti qua, sono andati. L'ho portati qua, l'ho portati, a Gualtieri. Non sanno le strade e quindi non sanno... hai capito?
Yana - Non sanno le strade?
RICHICHI Giuseppe Andrea - No. Adesso.., adesso, il prossimo che prendono ci sono pure io in mezzo, hai capito? Però io... io non faccio niente però. I porto solo... li devo portare a consegnare e basta, però (inc. pronuncia non chiara) con uno di noi quattro. "Andrè".
Yana - Sono napoletani questi?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Si.
Yana - "Aumma aumma".
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ti fanno morire, ti fanno.
Yana - "Andre' facimm aumma aumma" (imitando il dialetto napoletano).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Ha detto "Andre', lo vai vendere ad un euro il gasolio, su un camion ti prendi1.500 euro", (inc pronuncia non chiara) troppo. Adesso c'è già un altro po' di gasolio nostro. Però Pino lo paga 90, Pino lo paga. Perché non lo piglia solo Pino. Solo Pino io mi prendo 500 euro, mi prendo.

Yana - (Inc. audio insuf.) meglio di niente.
RICHICHI Giuseppe Andrea - Però se la notte riempiono, no, lo li devo portare a svuotare e li devo portare indietro, vedo se non (inc. pronuncia non chiara).
Yana - (Inc. audio insuf.). Non c'è qualcosa di queste indagini?
RICHICHI Giuseppe Andrea - No.
Yana - (Inc. audio insuf.) Oggi non è piovuto, no?
RICHICHI Giuseppe Andrea - Poco.
Yana - Poco ma adesso... (inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe Andrea - Però (inc. audio insuf.) e non mi interessa

Quanto ai riscontri relativi agli elementi affiorati dalle intercettazioni, sarebbe a dire l'articolo di stampa che era stato letto da Yana, in cui si faceva riferimento ad un furto di gasolio da 8.000 litri che era stato commesso tra il 21 e il 24 settembre del 2012 presso la cava Margonara, gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Gonzaga avevano permesso di appurare, ha spiegato il reste, che Spotti Corrado aveva denunciato il furto, appunto tra il 21 e il 24, di 1.880 litri di gasolio. Il furto era effettivamente quello, anche se l'articolo di giornale riportava una cifra, un quantitativo decisamente superiore (8.000 anziché 1800 litri). Ulteriori accertamenti erano stati esperiti sulla struttura ricettiva presso la quale - a dire del RICHICHI, che la aveva indicata a Yana - avevano dormito i soggetti che avevano commesso il furto. Infatti, quando RICHICHI aveva fatto quest'affermazione e aveva indicato alla Rezepova la località specifica, il veicolo (lo si rileva dalla localizzazione satellitare GPS che era installata sulla macchina) stava transitando lungo la via Emilia, che in quel tratto prende la denominazione di via Vico, all'altezza del civico 83. Gli accertamenti avevano permesso di appurare che nella predetta località è ubicato il ristorante pizzeria Villa Cupido, gestito dalla società DA VINCI S r.l., il cui socio unico era Petrolo Vincenzo. Era stato così possibile appurare che al piano superiore vi erano delle stanze che venivano affittate ad operai che andavano a lavorare in zona, provenendo da altre località italiane. Le locazioni erano regolate da appositi contratti di prestazione di servizio che venivano stipulati con le ditte interessate, quindi non con i singoli. Pur non essendo riusciti ad accertare l'identità di Massimo e dei complici, a causa della mancanza degli appositi registri, gli inquirenti accertavano, tuttavia, che per tutto il mese di novembre del 2012 le stanze erano state affittate ai dipendenti di una società, la SM ITALIA di Pozzuoli, e la CAMPOLO S.p.A. di Napoli, in ciò riscontrando parzialmente le affermazioni di Massimo e di RICHICHI, quando avevano parlato del fatto che i complici erano napoletani e che avevano alloggiato, appunto, in quella struttura.

Infine, per completezza, si ricorda che all'udienza del 22.12.2016 è stato sentito Spotti Corrado, tecnico di cantiere in una cava di estrazione di sabbia sita nel Comune di Gonzaga, il quale ha confermato che nel settembre del 2012, la ditta per la quale lavorava aveva subito, in cantiere, il furto del gasolio per far funzionare le draghe con le quali veniva estratto il materiale dai laghi ed i motori che ripompavano l'acqua all'interno degli stessi una volta separata dalla sabbia.

4.1. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio

All'udienze del 9 e dell'11.5.2017 BOLOGNINO Michele si è sottoposto ad esame. In quella sede, con specifico riguardo al presente capo di imputazione ha sostenuto, in sintesi, di aver conosciuto Massimo, per il tramite di Stefano Marzano che gli disse di aver un amico che era un rappresentante di gasolio e che glielo avrebbe venduto – se avesse pagato in contanti - a 90 centesimi al litro oltre Iva. In quel periodo, sul mercato, il gasolio costava circa 1,10 – 1,08 dai consorzi. Ha poi aggiunto che Massimo aveva una grande azienda a Bologna che si occupava di vendere all'ingrosso attrezzatura, gasolio, "un po' di tutto".

A sua volta, BOLOGNINO Sergio, nel corso del suo esame, svoltosi nel corso delle udienze del 30.5.2017 e del 1.6.2017 ha affermato che il suo interessamento per il gasolio era solo per il reperimento dei denari necessari per l'acquisto da parte di GIGLIO, avendoglielo chiesto il fratello Michele, posto che l'affare era nato da Stefano Marzano, socio di Michele.

4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove indicate, ed in particolare il tenore inequivoco delle intercettazioni captate e riportate - peraltro riscontrate dagli accertamenti oggettivi indicati in chiusura di paragrafo - dimostrano che GIGLIO Giuseppe ha acquistato gasolio di provenienza furtiva tra il 6 ed il 12.11.2012 grazie alla mediazione svolta da RICHICHI Giuseppe BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio. La responsabilità di GIGLIO e di RICHICHI è stata, del resto, oggetto di accertamento oramai dotato della forza del giudicato.

Quelle stesse telefonate ed il loro tenore inequivoco (riscontrato dagli articoli di giornale e verificato dalle ulteriori indagini svolte, in specie in relazione alla denuncia presentata da Spotti Corrado) dimostrano, in particolare, la provenienza illecita del gasolio, frutto di azioni furtive commesse "su ordinazione" da soggetti napoletani pregiudicati secondo una modalità operativa perfettamente descritta nelle conversazioni tra RICHICHI e Massimo. I furti venivano commessi anche di giorno con il pretesto di dover controllare le cisterne per verificare l'eventuale presenza di acqua nel carburante. Lo stesso metodo veniva impiegato nei condomini.

Indubbia la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni da parte di tutti i correi, attivatisi, appunto per l'acquisto e la rivendita al di fuori dei canali leciti di mercato, a prezzi anticoncorrenziali e con pagamenti in contanti di ingentissime quantità di carburante. D'altro lato non è nemmeno ipotizzabile che RICHICHI, certamente a conoscenza della provenienza illecita del gasolio, non ne abbia fatto parola con gli altri correi, in primo luogo BOLOGNINO Michele, suo diretto referente in ogni attività illecita compiuta.

Quanto a BOLOGNINO Michele, le telefonate intercettate dimostrano chiaramente come egli fosse il perno di un collaudato circuito criminale/imprenditoriale istauratosi a Montecchio Emilia e che vedeva nei sodali, di spicco, i primi potenziali soggetti avvantaggiati dell'illecito.

E' infatti BOLOGNINO che viene contattato per porre in essere l'affare ed è BOLOGNINO che si occupa di trovare gli acquirenti del gasolio, contattando, in un primo momento, GIGLIO Giuseppe, quindi VERTINELLI Palmo e, infine, anche il fratello BOLOGNINO Sergio, come al solito in grado di individuare "i finali" di complesse operazioni illecite (si vedano i capi 87 e 94).

Quanto a BOLOGNINO Sergio le telefonate intercettate dimostrano che egli si è sicuramente adoperato per trovare l'acquirente del gasolio e i denari contanti necessario al fratello Michele per procedere all'acquisto della merce ("*Sergio – Ha raccimolato 1.000.*"). Egli, in definitiva, ha fornito un contributo causale materiale all'acquisto e alla cessione del gasolio all'interno del circuito criminale, peraltro sempre dimostrandosi disposto e pronto alla individuazione di soggetti cui cedere la merce di origine furtiva, rappresentando così come in altre occasioni (capi 87 e 94) un sicuro punto di riferimento per l'organizzazione e la buona riuscita degli affari illeciti del sodalizio.
Va dunque affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato a loro ascritto.
Del resto, preme evidenziare, che nemmeno gli imputati hanno introdotto una seria ipotesi alternativa lecita a quella emergente dalle prove indicate, essendosi limitati, nella sostanza, a ricondurre la vicenda ad una normale trattativa commerciale con Massimo, che aveva la possibilità di vendere questo carburante a prezzi concorrenziali, al di fuori di canali illeciti.
Trattasi di affermazioni del tutto generiche, inverosimili e contrastanti con i dati emergenti dalle prove acquisite che non lasciano alcuno spazio a siffatte prospettazioni difensive.

I tratti caratterizzanti della vicenda consentono di ritenere dimostrata anche la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.
Vanno qui integralmente richiamate le considerazioni svolte in relazione al capo 156, certamente valide anche per il presente capo di imputazione.
Si tratta infatti di un'azione che, sia pure condotta da BOLOGNINO Michele, con il supporto del fratello, era volta a favorire l'impresa di trasporti di GIGLIO e, in generale, gli imprenditori di spicco del sodalizio (qui i VERTINELLI) i quali, grazie alla possibilità di reperire sul mercato beni strumentali fondamentali per la loro attività di impresa (appunto gasolio, nonché pneumatici, cfr. capo 156) riuscivano ad abbassare i costi di gestione ed offrire i loro servizi a prezzi fuori mercato e ad imporsi sulla concorrenza, così incrementando la loro forza economica e la capacità di infiltrazione nell'economia locale.
Il vantaggio che GIGLIO e gli imprenditori mafiosi potevano ottenere grazie a questi canali illeciti di reperimento e pagamento dei beni strumentali di impresa è immediatamente percepibile dalle dichiarazioni rese dallo stesso GIGLIO Giuseppe, proprio in merito al fabbisogno di gasolio. Nel 2012-2013, ha detto il collaboratore, la spesa maggiore che dovevano sostenere le sue imprese era proprio quella inerente il gasolio; le sue imprese ne consumavano in media 150-170 quintali al giorno, pari a 20 mila euro giornalieri di carburante. Nel corso degli anni aveva acquistato circa 30 mila litri di gasolio in nero con un elevatissimo guadagno differenziale (soprattutto dopo l'aumento dei prezzi del gasolio voluto dal governo Monti). Non solo. Grazie all'utilizzo della falsa fatturazione, egli, nel dare una parvenza di legittimità all'acquisto, otteneva l'ulteriore vantaggio dato dalla possibilità di scaricava l'IVA ed abbatteva il reddito tassabile (cfr. udienza 7.12.2016).
Trovano dunque conferma, anche per questa via, le considerazioni svolte in questa sede e già altrove (cfr. capo 156), essendo di immediata evidenza come la sinergia tra l'illecito abbattimento dei costi di gestione e la conseguenziale conquista di interi settori di mercato - derivante dalla impossibilità per la concorrenza di reggere i prezzi praticati dalle imprese mafiose – e l'esponenziale disponibilità di denaro da reimpiegare in attività illecita,

assicurasse a quelle stesse imprese mafiose, volani economici del sodalizio, una straordinaria capacità di infiltrazione nel tessuto economico e, per l'effetto, al sodalizio stesso, la cui forza e la cui capacità di penetrare nell'intera società civile, trova nella potenza economica il suo motore primario. Del resto, è dato appurato in questo processo che tramite le imprese di GIGLIO tutti i sodali incrementavano la loro capacità economica, in particolare grazie alla attività di falsa fatturazione, variamente utilizzata per reimpiegare denaro, nascondere usure o giustificare estorsioni o commettere altri delitti (si vedano esemplificativamente i sistemi di cui ai capi 96,97,98,99, 107, nonché il capo 92 e 106).

5. CAPO 201

Minaccia alla stampa

Al capo di imputazione in esame viene contestato a SARCONE Gianluigi, in concorso con DILETTO Alfonso, giudicato separatamente, di avere tentato di costringere, con pressioni e gravi minacce, Franzini Gabriele, direttore della testata giornalistica Telereggio, "a *non riferire notizie riguardanti i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.*"

La vicenda che qui si affronta si inserisce in un più ampio tema, sarebbe a dire quello relativo alle "grandi strategie" adottate dal sodalizio per garantire la vita, la conservazione ed il rafforzamento dello stesso, soprattutto nei momenti di fibrillazione. Il tema sarà trattato in altra sede, allorquando verrà affrontato il delitto associativo (cfr. Cap. XIII). Alla stessa si rimanda, tenendo però ben presente che i fatti che si vanno qui ad affrontare, trascendono la vicenda che rappresentano, sfumando in quella dimensione globale, ben più ampia, che investe l'intero sodalizio, la sua vita, la sua sopravvivenza.

Sui fatti è stato sentito, innanzitutto, il Maggiore Leuzzi che, all'udienza del 2.2.2017 ha riferito, in generale, in merito ai rapporti tra i membri del sodalizio e la stampa e tra gli stessi e alcuni esponenti della vita politica reggiana.

All'udienza successiva, il 7.2.2017, sono stati sentiti la persona offesa Franzini Gabriele, che ha riferito del colloquio tenutosi nel suo ufficio con DILETTO Alfonso e SARCONE Gianluigi; sono stati inoltre escussi i testimoni Pignedoli Sabrina e Trovato Isabella, giornaliste rispettivamente del Resto del Carlino di Reggio e di Teletricolore, nonché l'avvocato Cataliotti Liborio, il quale ha riferito della propria esperienza politica e della vicenda giornalistica che era seguita alle dichiarazioni da lui rese in merito alla famosa cena del 21 marzo al ristorante Antichi Sapori. Alle stesse udienze, la Pubblica Accusa ha prodotto tutti gli articoli di giornale pubblicati dal Resto del Carlino in merito alla predetta cena e alle presunte infiltrazioni mafiose sul territorio reggiano, i servizi del telegiornale riguardanti GRANDE ARACRI Francesco, DILETTO Alfonso, la situazione di Brescello e la puntata integrale della trasmissione Poke Balle andata in onda su canale Telereggio il 10.10.2012, durante la quale era stato ospite il consigliere del Pdl PAGLIANI Giuseppe ed era stato intervistato SARCONE Gianluigi in merito alle interdittive che avevano colpito molti imprenditori reggiani nel settore dell'edilizia e degli autotrasporti.

5.1. La testimonianza del Maggiore Leuzzi

Il Maggior Leuzzi, per inquadrare le vicende narrate, ha riferito che a cavallo tra il 2011 e il 2012 il sodalizio emiliano si era trovato ad affrontare alcuni episodi che avevano hanno messo in difficoltà l'organizzazione interna del gruppo, destabilizzando l'esistenza stessa dell'associazione.

Tra questi, primo fra tutti, l'appropriazione dei denari della cosca da parte di VILLIRILLO Romolo.

Di non minor rilievo, tra i fattori destabilizzanti, vi era, secondo il testimone, l'inizio dell'attività di contrasto condotta dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti di alcune imprese riconducibili a soggetti reputati di essere potenzialmente esposti al rischio di infiltrazioni di stampo mafioso. La cosiddetta "stagione delle interdittive" aveva esposto il Prefetto di Reggio Emilia dell'epoca, la Dottoressa De Miro, ad aspre critiche rivoltegli soprattutto dagli imprenditori destinatari dei provvedimenti amministrativi e dai soggetti a loro vicini, i quali la accusavano di avere ingiustamente preso di mira la comunità cutrese e di "fare di tutta l'erba un fascio", considerando aprioristicamente, e con pregiudizio, le aziende edili calabresi quali imprese colluse o contigue alla mafia.

In questo stesso periodo, inoltre, era ripreso anche il processo *EDILPIOVRA*, che vedeva SARCONE Nicolino imputato, tra l'altro, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Durante l'assunzione delle prove, ha spiegato il teste, le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza telefonica di PAOLINI Alfonso, considerato dagli inquirenti come uno dei rappresentanti di Nicolino SARCONE, avevano mostrato contatti tra il PAOLINI e il Brigadiere dei Carabinieri Ingiù Vincenzo, il quale, essendo stato citato come testimone della Pubblica Accusa, aveva accettato un incontro con PAOLINI per parlare della sua testimonianza nel processo *EDILPIOVRA*. Gli inquirenti non hanno mai avuto conoscenza del contenuto del colloquio, ma il Pubblico ministero aveva poi rinunciato all'escussione del testimone.

Ulteriore evento caratterizzante questo periodo era rappresentato, secondo l'accusa, dall'emersione di vari contrasti all'interno del gruppo emiliano, che avevano richiesto l'intervento risolutore dei vertici SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso (cfr. capo 48).

In questa fase, già di per sé turbolenta per l'associazione, ha spiegato il teste, si inserisce una serie di articoli comparsi su varie testate giornalistiche locali, che iniziavano ad evidenziare le infiltrazioni mafiose nel territorio reggiano e miravano a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a tale fenomeno. Dai dialoghi intercettati era emerso un particolare timore del gruppo verso le opinioni espresse dalla stampa. Per questo, secondo l'accusa, il sodalizio, dopo la pubblicazione di numerosi articoli soprattutto ad opera del Resto del Carlino di Reggio Emilia, aveva deciso di dare il via ad una controffensiva, ad una strategia per difendersi dalle accuse e sfruttare l'occasione per evidenziare come non solo le istituzioni, ma anche i giornalisti stessero generalizzando, additando la comunità cutrese come un insieme di persone tutte indistintamente collegate a dinamiche criminose.

La scintilla che sicuramente aveva fatto innalzare il livello di attenzione mediatica rispetto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel territorio reggiano era rappresentata da un servizio mandato in onda dall'emittente televisiva Telereggio il 21.2.2012, servizio incentrato sulla figura di GRANDE ARACRI Francesco, fratello del boss GRANDE ARACRI Nicolino e

sulle vicende giudiziarie di cui era stato protagonista. Lo stesso giorno della messa in onda di questo servizio sull'emittente Telereggio, ha riferito il teste, era stata captata un'intercettazione telefonica tra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso (prog. n. 733 RIT 188/12) in cui SARCONE si dimostrava molto allarmato per quanto emerso nel corso del servizio televisivo, tanto da esortare il DILETTO a prendere i soldi e scappare.

Alfonso - Oh?
Nicolino - A casa sei?
Alfonso - Sì.
Nicolino - L'hai visto Telereggio?
Alfonso - No. Che è successo? (Risatina).
Nicolino - Ohi, mammina mia, prendiamoci questi cazzi di soldi e andiamocene.
Alfonso - Che è successo? (Parla con qualcuno, vicino:
metti Telereggio, metti Telereggio). Che è successo?
Nicolino - Davvero non l'hai sentito?
Alfonso - No.
Nicolino - E sentitelo alle undi... ah, alle 11 o alle
12... a che cazzo di ora è (inc Pronuncia affrettata).
Alfonso - Che dice? Che parla?
Nicolino - Di te, di te, manchi i cani
Alfonso - Di me? E che vogliono da me?
Nicolino - Sì, sì.
Alfonso - Che.. che dice?
Nicolino - Davvero, Peppone, Peppone alla 'ndrangheta dice.
Alfonso - Peppone alla 'ndrangheta? Eh.
Nicolino - Eh, Brescello, Grande Aracri, tu, ne ha nominato una decina ne ha nominato.
Alfonso - Di che hanno parlato?
Nicolino - Ascoltalo più tardi. Eh, di (inc. Pronuncia affrettata) ha parlato, manchi i cani. Dice che negli
appalti, nelle co... non so che cazzo sta dicendo.
Alfonso - E siamo... siamo tutti a casa.
Nicolino - Ah, c'è una fame che si muore.

I riferimenti a questa trasmissione poi emergevano anche il giorno 22, in un altro colloquio (prog. 11362 RIT 1781/11) intercorso tra altri due soggetti appartenenti alla consorteria, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, che parlavano del servizio facendo riferimento alla scena in cui Francesco GRANDE ARACRI brandiva un bastone per costringere il *cameramen* ad andarsene:

Alfonso: Hai visto il Telereggio?
Pasquale: Eh. Io non l'ho visto mannaia la miseria, com'è?
A: E... poi ti spiego. Un bel casino... si è visto Franchineddhu con un bastone in un cantiere quando...
P: E non l'ho potuto vedere mannaggia al cornuto <<1P>>
A: Eh... hanno fatto vedere un'immagine mica bella.
P: Uhm.

A: Eh. Poi ti spiego.

Proprio a causa della preoccupazione degli esponenti del sodalizio per l'attenzione a loro rivolta dalla stampa, ha riferito il teste, alcuni soggetti del gruppo avevano iniziato a dare vita ad una controffensiva, rivolgendosi all'esponente del Pdl reggiano Giuseppe PAGLIANI, cercando di fare leva sullo stesso per riabilitare l'immagine degli imprenditori calabresi al centro delle cronache cittadine. Il giorno successivo al servizio, infatti, PAOLINI Alfonso contattava telefonicamente PAGLIANI chiedendogli un incontro (prog. 11372 RIT 1781/11):

G: Alfonso??
A: Giuseppe guarda...
G: Ciao bello come stai?
A: E bè tiriamo avanti, tu come stai?
G: Io bene, non c'è male, non c'è male, abbastanza bene... pronto?
A: Si mi senti?
G: Si si si, eccomi. Dobbiamo riuscire a vederci eh.
A: No, io ho una cosa per te e per noi, ci dobbiamo vedere urgentemente, dobbiamo organizzare una cosa
che... sennò qua troviamo un altro cavallo. Te lo dico, vogliamo a te.
G: Ascolta una cosa, cosa ne dici per ven... ci possiamo vedere venerdì mattina? Io domani sono a Bologna...
A: Noi ci vediamo intanto... eh?
G: Domani sono a Bologna praticamente tutto il giorno.
A: Si. Noi dobbiamo venire qua.
G: Noi venerdì ci vediamo per un caffè dai.
A: Ci prendiamo un caffè e poi dobbiamo organizzare con un pò di gente che conta, con te e... dobbiamo
fare una cena e parlare di parecchie cose.
G: Va bene, va bene.
A: Però devi prenderti in mano tutto tu.
G: Va bene. Not... allora ci sentiamo venerdì mattina...
A: Eh.
G: Ciao Alfonso.
A: Va bene ciao ti saluto.
G: Va bene, un abbraccio ciao ciao

Seppure fosse stato il primo a contattare PAGLIANI, PAOLINI agiva su incarico di SARCONE Nicolino. Ed invero, il 24.2.2012 SARCONE chiamava PAOLINI per chiedergli se si era ricordato di fissare l'appuntamento promesso da PAGLIANI (prog. n. 11445 RIT 1781/2011). PAOLINI, riferiva di essersene dimenticato ma, non appena finita la comunicazione con SARCONE, chiamava PAGLIANI per fissare l'appuntamento (prog. n. 11452 RIT 1781/2011). Nella conversazione successiva, (prog. n. 11460 RIT 1781/11) PAOLINI puntualmente comunicava a SARCONE Nicolino l'appuntamento preso con

PAGLIANI per il lunedì successivo, il 27.3.2012, appuntamento che era stato poi rimandato al 29 marzo per un contrattempo di PAGLIANI.
Il 26.3.2012, l'emittente Telereggio mandava in onda un altro servizio sgradito, in tesi d'accusa, al sodalizio. In quest'ultimo si parlava, infatti, della figura di DILETTO Alfonso, della candidatura della figlia alle comunali del paese e delle infiltrazioni mafiose a Brescello. Questo servizio richiamava sia quello precedente (trasmesso dalla stessa emittente) del 21 marzo relativo a Francesco GRANDE ARACRI, sia un articolo del giornalista Giovanni Tizian, apparso sull'Espresso circa un mese prima e intitolato "*Addio Peppone, ora c'è la mafia*" e prodotto agli atti (cfr. produzione 7.2.2017)
Il giorno seguente, ha spiegato il teste, veniva intercettata una telefonata tra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso durante la quale il secondo chiedeva al primo se avesse visto il servizio alla televisione. A tale telefonata seguivano due e-mail indirizzate al direttore di Telereggio Franzini Gabriele, ed inviate, la prima, da DILETTO Alfonso e, la seconda, dalla figlia Jessica (cfr. produzione 7.2.2017).
Nella prima delle due e-mail, DILETTO Alfonso informava il direttore Franzini che lui e la figlia si sarebbero riservati il diritto di querelarlo a causa del servizio diffamatorio, evidenziando l'ingiusto coinvolgimento della figlia nelle vicende riguardanti il padre, e sottolineando che la stessa non era altro che una giovane entusiasta che voleva dare il suo contributo attivo alla vita politica del paese. La seconda e-mail invece era inviata al Franzini proprio dalla figlia di DILETTO Alfonso, Jessica, la quale annunciava al direttore la disponibilità del padre ad incontrarlo per discutere del servizio andato in onda e ribadiva che il proprio impegno in politica era finalizzato solo a fornire un contributo attivo al paese in cui era cresciuta e, non certo a gestire gli affari del padre.
Franzini Gabriele rispondeva con una e-mail datata 28.3.2012, nella quale evidenziava la natura non diffamatoria del servizio, poichè in esso veniva solo dato atto delle assoluzioni del DILETTO, e invitava lo stesso ad incontrarlo per discutere della questione o, addirittura, a rilasciare un'intervista di replica davanti alle telecamere di Telereggio. Il successivo 5 marzo, in effetti, l'attività di intercettazione permetteva di captare una telefonata di DILETTO alla sede di Telereggio, con la quale chiedeva di poter parlare con il direttore Franzini che in quel momento era impegnato e non poteva parlare (prog. 1076, RIT 305/12). DILETTO veniva poi richiamato dal direttore il pomeriggio del giorno stesso, offrendogli la possibilità di replica, invitandolo a recarsi presso la sede di Telereggio o offrendosi di recarsi lui stesso a Brescello per ascoltare quanto il suo interlocutore voleva riferirgli. DILETTO accettava l'invito a recarsi presso l'emittente Telereggio e, sul finire della telefonata, i due si accordavano per vedersi l'indomani presso gli studi di Pieve Modolena.
L'Indomani, il 6.3.2012, DILETTO contattava telefonicamente SARCONE Nicolino (prog. n 1308 RIT 188/12) per chiedergli dove si trovasse. SARCONE rispondeva di trovarsi al bar a Pieve e DILETTO rispondeva di aspettarlo lì che sarebbe arrivato.
Contestualmente gli inquirenti captavano un ulteriore conversazione, intercorsa tra PAOLINI Alfonso e GIBERTINI Marco, anch'esso giornalista di Telereggio. In questa conversazione PAOLINI chiedeva a GIBERTINI chi fosse il direttore di Telereggio e lo invitava a raggiungerlo all'Eurospin, luogo nel quale, dal tenore della telefonata precedentemente citata, stava arrivando anche DILETTO. GIBERTINI dichiarava di essere impegnato presso la BMW

e PAOLINI gli diceva che, allora, sarebbero passati loro da lui (prog. n. 11994 RIT 1781/2011).

M: Pronto?
A: Gibbo?
M: Ciao.
A: Come stai?
M: Bene e tu?
A: E tiriamo avanti, che cosa vuoi fare. E' un mondo di merda qua che ormai... chi è il direttore di
TeleReggio, chi è?
M: Paolo Bonacini.
A: Bonacini è il direttore? Uhm è lui.
M: Che ha combinato?
A: Cosa ha combinato? No niente, con me niente, con qualcosa di qualche amico. Tu dove sei?
M: Cosa?
A. Dove sei tu adesso?
M: Alla BMW.
A. Alla BMW?
M: Si.
A: Hai un minuto per arrivare qua all'Eurospin?
M: No io sono qua perchè sto aspettando la macchina.
A: E veniamo qua due minuti?
M: Vieni qua.
A: Va bene, okay.
M: Ciao.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, così come riferita dal Maggiore Leuzzi, l'utilizzo del plurale da parte di PAOLINI (dicendo a GIBERTINI che lo avrebbero raggiunto), dimostrerebbe che egli si era recato da GIBERTINI insieme a SARCONE Nicolino, proprio per parlare della vicenda dei servizi apparsi a Telereggio e per acquisire informazioni su Bonacini e su Franzini.

Ma le telefonate di quel giorno dimostrerebbero non solo la volontà di assumere informazioni su Franzini e Bonacini ma anche il coinvolgimento, nella vicenda, di una molteplicità di componenti della cosca: PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, SARCONE Nicolino, BRESCIA Pasquale e IAQUINTA Giuseppe. Infatti, oltre alle conversazioni indicate, alle 17.31 PAOLINI chiamava SARCONE Nicolino che stava rientrando da Padova e gli riferiva quanto accaduto nel pomeriggio, disvelando che all'incontro a Telereggio era andato il fratello Gianluigi (prog. 1343, RIT 188/12 e prog. 12018 RIT 1781/11): *N: Pronto? A: Compa' com'è tutto a posto? N: Sì. A: Sei arrivato, dove sei? N: Sono arrivato? Dove sono arrivato? Ancora... A: Quando sei partito? N: Neanche a Padova sono. A: Aia la madò' tardi sei partito. N: Ho fatto tardi. A: Ti raccomando piano piano, il tempo com'è sta piovendo? N: No è buono, c'è il sole. A: E quà arriverai alle 8... alle 9? A che ora arrivi? N: Quali 9! A: A che ora arrivi? Non lo so, sono le 5 e mezza. N: Eh.. più tardi arrivo. A:*

Eh va bene. Ti raccomando piano piano. N: Arrivederci. Dove sei? A: E sto andando qua alla guardia. Vado un paio d'ore e poi viene Franco. N: L'hai visto a Toto' dopo? A: Toto' chi? N: Il compare Totò. A: No mi ha chiamato, mo' l'ho chiamato era al circolo, mi ha detto andiamo a mangiare. Gli ho detto: il compare Nicola non ha mangiato, un panino là ci siamo mangiati" gli ho detto. Dice che aveva trovato pasta e ceci a casa e la moglie gli ha detto che sennò gliela dava al cane... N: Ahl, guerra aperta là, mah. A: Ho detto: "Va bene", e che ci vuoi fare. Lui poi... N: E va bene... ah? A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Telereggio. N: Ah... pure Gianluigi è andato? A: Si sì. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? . L'ho accompagnato <<IP>> N: Ah A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il numero suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme ma... N: E non... e <<IP>>fuori... A: E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A. Ah. N: Portiamo la Reggio bene... che lo sai dov'è.. <<IP>> A: La Reggio bene siamo noi alla fine qua. Mmah. N: Qua sembrano tutti quanti <<IP>> A: Peggio, peggio. Almeno tutti I cazzi suoi... E va bene dai. N: Okay dai, ci sentiamo dai. A: Buona serata ciao. ciao ciao. N: Va bene, ciao ciao.

Alle 21.20 PAOLINI chiamava BRESCIA Pasquale (prog n. 12043 RIT 1781/11). BRESCIA, (come risulta anche dall'ascolto diretto) diceva a PAOLINI che non si era fatto sentire e di averlo visto con IAQUINTA. PAOLINI gli raccontava quello che era accaduto, dicendo che avevano mangiato un panino all'Eurospin, e che c'era anche la scimmia (soprannome di DILETTO Alfonso); Nicola (SARCONE) non era andato perché era partito alle 14.00 senza nemmeno mangiare. Poi era arrivato IAQUINTA con la macchina del figlio, con il Cayenne, con quel Porsche con i vetri scuri. Il figlio però non c'era, ma gli aveva lasciato la macchina. Stavano per andare a mangiare al ristorante di BRESCIA ma, poi, avevano deciso di mangiare un panino perché Nicolino non voleva andare.

5.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Franzini Gabriele

Sul colloquio tra Franzini e DILETTO, concordato nella telefonata già citata, ha riferito, in particolar modo, lo stesso Franzini Gabriele, sentito all'udienza del 7.2.2017.

Egli ha confermato che DILETTO lo cercò presso la sede dell'emittente televisiva e che, non potendo rispondere in quel momento, lo richiamò. Si erano quindi accordati per vedersi il giorno presso la sede di Telereggio, avendo DILETTO rifiutato la sua proposta di recarsi a Brescello. La ragione dell'incontro era di dare la possibilità al DILETTO di replicare al servizio su Brescello che aveva già duramente criticato via e-mail. Sebbene il suo interlocutore fosse scontento del servizio andato in onda, la telefonata si svolse con toni cordiali.

L'indomani, durante l'incontro, Franzini si ritrovò di fronte ad una situazione ben diversa da quella che si aspettava e che gli era stata prospettata al telefono: innanzitutto DILETTO non aveva nessuna intenzione di rilasciare un'intervista o di rettificare le affermazioni contenute nel servizio, spiegando cosa, a suo dire, non corrispondeva al vero e, in secondo luogo, lo stesso non si presentò da solo, ma accompagnato da un altro soggetto fino a quel momento sconosciuto –all'epoca dei fatti Franzini non conosceva SARCONE Gianluigi e, quindi, non

lo riconobbe – e che non aveva nulla a che fare con la questione tra lui e DILETTO. L'uomo non si presentò pur avendo il Franzini fatto espressa domanda in tal senso.
Una volta entrati nel suo ufficio, DILETTO e l'altro uomo iniziarono a contestare la condotta tenuta da Telereggio, accusando il Franzini e l'emittente di criminalizzare l'intera comunità calabrese di Reggio Emilia e, in modo particolare, gli imprenditori di quella origine. Durante l'incontro non venne richiamato specificatamente il servizio su Brescello ma, piuttosto, i due rivolsero accuse non solo al Franzini ma anche alla Prefettura, alla Camera di Commercio, alle Cooperative e ai mezzi di informazione in generale, colpevoli, a loro dire, di colpire le imprese calabresi con le interdittive alle quali i mezzi di informazione facevano da cassa di risonanza, screditando, così, l'immagine dell'intera comunità calabrese presente a Reggio Emilia. In particolare, poi Telereggio, era tacciata di farsi portatrice dell'interesse del mondo cooperativo, per attaccare la comunità cutrese. L'incontro non ebbe, quindi, ad oggetto il servizio su Brescello ma, in generale, l'accanimento dei giornali verso gli imprenditori cutresi, tanto che DILETTO, ha spiegato Franzini, non gli chiese – come sempre capita in questi incontri in cui un soggetto o il suo avvocato si lamentano di un servizio - di correggere o rettificare affermazioni inesatte, ma si "limitò" a rivolgere accuse generiche rivolte all'intera categoria dei giornalisti e alle istituzioni, che nulla avevano a che vedere con il servizio andato in onda su Telereggio.
DILETTO e l'altro soggetto, ha sottolineato il Franzini, si ponevano come rappresentanti, portavoce di una comunità.
Il tono della conversazione divenne sempre più incalzante; le accuse, del tutto estranee al servizio su Brescello, erano indirizzate personalmente anche al Franzini che cercava di rispondere senza entrare nel merito delle stesse. Durante l'incontro il DILETTO copriva la parte del soggetto maggiormente pasato e conciliante, mentre l'altro soggetto teneva, invece, un atteggiamento più aggressivo e dal tono accusatorio. Ad un tratto, costui si rivolse verso DILETTO dicendogli che "questo", (il Franzini) lo avrebbero sistemato loro.
A quelle parole il direttore Franzini capì che la conversazione era arrivata ad un punto non più sostenibile e quindi, alzandosi, invitò i suoi interlocutori ad accomodarsi fuori, dichiarando chiuso l'incontro. DILETTO, a quel punto, cercò di scusarsi e di giustificare l'atteggiamento aggressivo di SARCONE Gianluigi ma Franzini rifiutò di continuare ulteriormente la conversazione.
Franzini ha chiarito, inoltre, che l'incontro si svolse nel suo ufficio e che erano presenti altri soggetti in redazione, che potevano vedere cosa stava accadendo, in quanto l'ufficio era una stanza a vetri. Per questo percepirono che la discussione si era fatta animata, dai toni accesi e che lui aveva invitato, tutto ad un tratto, i suoi interlocutori ad uscire.
All'epoca del colloquio, ha spiegato il teste, la sua consapevolezza della presenza di un presunto gruppo criminale operante a Reggio Emilia e nei territori della provincia era solo quella che si evinceva dai servizi televisivi andati in onda su Telereggio; non di più. D'altro lato, non sapeva nemmeno chi fosse il soggetto che si era presentato all'incontro con DILETTO, e che solo dopo alcuni giorni scoprì essere Gianluigi SARCONE, quando venne intervistato all'interno della trasmissione Poke Balle, sempre in onda su Telereggio. Non vide in diretta la trasmissione, né era a conoscenza preventiva dei contenuti, in quanto i conduttori di quella trasmissione, affittando lo spazio televisivo, avevano libertà di sceglierli discrezionalmente. Tuttavia, l'indomani, venne avvertito dal Presidente della Provincia Sonia

Masini e da alcuni colleghi del contenuto "infelice" della trasmissione, durante la quale i conduttori Marco GIBERTINI e Stefano Marchesini, ancorchè cercare di indagare la ragione per la quale il politico reggiano PAGLIANI, invitato della trasmissione, avesse presenziato alla famosa cena agli Antichi Sapori, avevano invece dato ampio spazio agli ospiti per attaccare il presidente della Provincia, il mondo cooperativo e la testata giornalistica "Il resto del carlino"; che pochi giorni prima aveva dato notizia della partecipazione del PAGLIANI alla cena presso il ristorante Antichi Sapori. Una volta visionata la trasmissione, che giudicò "*molto discutibile*", "*estremamente infelice*", Franzini ne parlò con il direttore di rete Paolo Bonacini, che decise di non mandare in onda alcuna replica di quella trasmissione.
Franzini, insieme a Bonacini, si interrogò circa l'opportunità di denunciare l'episodio. Alla fine decise di non farlo, perché temeva che in quel modo avrebbe potuto dare l'idea di essere stato intimorito e di dargliela così vinta. Inoltre, pensava che una denuncia per fatti accaduti in assenza di testimoni diretti, sarebbe stata poco utile. Sebbene all'epoca non avesse un grado di conoscenza adeguato dei soggetti che aveva avuto di fronte, sviluppato solo negli anni successivi, quell'incontro destò nel Franzini qualche preoccupazione; tuttavia pensò che la risposta migliore era quella di continuare a fare il suo lavoro "*come, secondo me, andava fatto*" e di ritirare qualsiasi disponibilità a qualsiasi incontro con quei soggetti.

5.3. La trasmissione Poke Balle

L'accusa ha prodotto - tra gli altri molteplici documenti relativi ai "rapporti" del sodalizio con la stampa cfr. produzioni 2.2.2017- il video della puntata della trasmissione Poke Balle, avente ad oggetto la cena che si era tenuta agli Antichi Sapori il 21.3.2012, alla quale aveva partecipato l'esponente del P.d.L reggiano Giuseppe PAGLIANI. Detta cena - come noto e come si vedrà in altra sede (cfr. cap. XIII) - era stata programmata per discutere dei malumori di alcuni imprenditori calabresi che si erano mostrati risentiti per le azioni della Prefettura, che aveva emesso numerose interdittive nei confronti di vari altri imprenditori cutresi e calabresi ritenuti contigui alla mafia. Il fine della cena era appunto discutere del problema perché la comunità calabrese si sentiva, a loro dire, discriminata sulla base della provenienza geografica. Era stato invitato l'avvocato PAGLIANI in qualità di esponente politico, in grado di ascoltare i malumori di questi imprenditori cutresi e di dar voce alle loro proteste. La cena venne molto criticata da parte delle istituzioni e da parte della stampa perché si riteneva inopportuno che un esponente della vita politica reggiana, quale era Giuseppe PAGLIANI, partecipasse ad una cena in cui erano presenti soggetti attenzionati dalle Forze dell'Ordine e ritenuti dalla Prefettura vicini alla criminalità organizzata. La vicinanza di PAGLIANI ad alcuni esponenti del gruppo è stata inoltre evidenziata dal maggiore Leuzzi, il quale, nel corso della sua deposizione, ha citato molteplici conversazioni, che evidenziavano plurimi contatti tra l'esponente del P.d.L e alcuni degli odierni imputati (anche per questo aspetto si rinvia al Cap. XIII). La puntata di Poke Balle andò in onda il successivo 10.10.2012 e vide come ospite in studio proprio l'avvocato Giuseppe PAGLIANI, il quale, intervistato dal conduttore Marchesini, spiegò le ragioni per le quali partecipò alla tanto criticata cena, difendendosi dalle critiche che gli erano state rivolte. Durante la puntata venne anche trasmessa un'intervista rilasciata da Gianluigi SARCONE al giornalista Marco GIBERTINI; nella stessa Gianluigi SARCONE criticava aspramente la condotta della Prefettura, colpevole, a suo dire, di essersi scagliata contro gli imprenditori edili e autotrasportatori di origine calabrese solo per "colpa"

della loro provenienza geografica, non essendovi, invece, nessuna evidenza della vicinanza di molte di quelle imprese con ambienti malavitosi.
Il video della trasmissione è stato prodotto alla udienza del 2.2.2017 ed è, quindi, direttamente visionabile.

5.4. La testimonianza della giornalista Sabrina Pignedoli

L'attenzione di alcuni membri del sodalizio per le attività giornalistiche sono state evidenziate anche da altri testimoni, tra i quali, la giornalista Pignedoli Sabrina, costituitasi parte civile nel presente processo ed escussa all'udienza del 7.2.2018,
Sabrina Pignedoli è una giornalista del Resto del Carlino di Reggio Emilia. All'epoca si occupava di cronaca nera giudiziaria. Nel corso della sua vita professionale si è occupata anche della presenza di infiltrazioni mafiose nel territorio reggiano. In particolare, aveva iniziato ad occuparsi di infiltrazioni criminali a partire dal 2009/2010 in seguito all'operazione *PANDORA* condotta dalla DDA di Catanzaro, che vedeva coinvolti anche alcuni soggetti presenti sul territorio reggiano. Successivamente si era occupata del Processo *EDILPIOVRA* che, come noto, condusse alla condanna anche di SARCONE Nicolino. Nel 2012 seppe da un suo collega della cena tenutasi agli Antichi Sapori il 21.3.2012, alla quale avevano partecipato il politico Giuseppe PAGLIANI e alcuni personaggi discussi della comunità reggiana e che aveva avuto come tema centrale quello relativo alle interdittive antimafia emessa dalla Prefettura che, in quel periodo, avevano colpito molte imprese calabresi operanti in territorio reggiano.
Di concerto con il capo servizio del Resto del Carlino di Reggio, decise quindi di pubblicare la notizia della cena e della partecipazione alla stessa di personaggi ritenuti vicini ad ambienti malavitosi. Si occupò anche di altre vicende riguardanti soggetti ritenuti contigui ad ambienti malavitosi e di roghi dolosi che in quel momento storico erano piuttosto frequenti in città. Pubblicò, poi, un articolo, datato 15.1.2013 nel quale riferiva che la Prefettura aveva ritirato il porto d'armi ai due figli di MUTO Antonio cl.55. In seguito a tale articolo, ha riferito la teste, ricevette minacce telefoniche da parte di Domenico MESIANO, l'autista del Questore e addetto stampa della Questura e che lei conosceva per questioni professionali. MESIANO le telefonò intimandole di smettere di scrivere articoli sulla famiglia MUTO in quanto non graditi alla stessa. MESIANO le disse, inoltre, che se non si fosse astenuta dal pubblicare fatti inerenti alla famiglia MUTO, lui stesso le avrebbe "tagliato i viveri". D'accordo con il capo Servizio del Resto del Carlino, denunciò i fatti alla Procura Distrettuale di Bologna.
Per tali accadimenti il MESIANO è stato condannato all'esito del giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP bolognese, con sentenza divenuta oramai irrevocabile.

5.5. L'esame dell'imputato SARCONE Gianluigi

SARCONE Gianluigi, in sede di esame, al quale si è sottoposto il 20.6. 2017, ha ammesso di aver partecipato all'incontro con Franzini, perché quel giorno incontrò DILETTO che si stava recando presso la sede di Telereggio e gli chiese se voleva andare con lui. Accettò, cogliendo l'occasione per parlare della discriminazione che, a suo parere, la comunità calabrese stava subendo.

SARCONE ha descritto come, a suo dire, si svolse il colloquio DILETTO – Franzini, finito il quale prese la parola e discusse con il giornalista sul tema della discriminazione verso i costruttori calabresi e di come i suoi servizi fossero, a suo parere, discriminatori.
L'imputato ha ammesso di aver alzato la voce e di avergli detto che voleva favorire le cooperative.
SARCONE, nella sostanza, ha confermato ciò che Franzini ha riferito in udienza, ma ha, invece, negato di aver mai pronunciato la frase "*questo lo sistemiamo noi*" anche perché era sicuro che Franzini stesse registrando il colloquio dato che, in quel periodo, era costantemente minacciato di essere denunciato dall'avvocato di DILETTO per la vicenda della figlia.

5.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove orali e documentali indicate e prodotte nel corse delle udienze sopra citate, consentono di ricostruire i fatti.
Dopo la pubblicazione dell'articolo sull'Espresso del giornalista Tizian del 20.2.2012, il servizio di Telereggio del 21.2.2012 su GRANDE ARACRI Francesco e quello del 26.2.2012 su DILETTO Alfonso, mandato in onda sempre dall'emittente Telereggio, DILETTO decideva di intervenire. Il 27.2.2012 scriveva una e-mail a Telereggio lamentandosi, in particolare, della circostanza che nei fatti descritti fosse stata ingiustamente coinvolta sua figlia Jessica: *"Perché tutto questo chi ha interesse a denigrare e diffamare me ed i miei familiari, le chiedo anche chi ripagherà, non in termini economici, il danno che quelle infondate e diffamatorie notizie hanno provocato"*. Il 29.2.2012 veniva indirizzata una nuova e-mai (dall'indirizzo mail di Consorzio Europa, alice.it) firmata da DILETTO Jessica del seguente tenore: *"Direttore Franzini, mio padre è disposto a parlare e dire la sua e per questo le chiede di fissare un appuntamento"*... *"Io mi sono sentita tirata in mezzo non c'entrando nulla, detto ciò stendo un velo pietoso..."* In altri termini, veniva richiesto, con toni pacati, un incontro.
Il direttore di Telereggio, Grabriele Franzini, rispondeva con una e-mail del 28.2.2012: *Gentile, signor DILETTO, capisco la sua amarezza, ma non corrisponde al vero che nel servizio lei sia stata pubblicamente diffamato come se fosse stato condannato, al contrario ripercorrendo le accuse che le sono state mosse nel tempo, e citando le parole che le riserva la relazione pronunciata il 28 settembre 2010 dal Prefetto di Reggio alla Commissione Parlamentare Antimafia, si fa doverosamente notare che quanto all'accusa di usura ed estorsione lei è stato assolto con formula piena"..."In conclusione non ho niente contro di lei ed i suoi familiari. Se vuole replicare i contenuti del servizio sarò lieta di incontrarla e di offrirle la possibilità di dire la sua davanti ad una telecamera!"*
Il 5.3.2012 DILETTO Alfonso chiamava Telereggio, (prog. 1076, RIT 305/2012) chiedendo di parlare con il direttore Franzini, e lasciava il proprio recapito poiché quest'ultimo era impegnato. Più tardi, Franzini ricontattava DILETTO Alfonso, scusandosi per il pregresso impegno che gli aveva impedito di rispondere. DILETTO gli diceva che voleva parlare con lui qualche minuti, non tanto nel suo interesse, ma per quello della figlia a suo dire ingiustamente coinvolta nei servizi giornalistici. Il Franzini gli proponeva due possibilità: quella di vedersi presso la sede di Telereggio, oppure, se avesse ritenuto di rilasciare un'intervista, quella di recarsi lui stesso a Bresoello. DILETTO sceglieva di andare presso la sede di Telereggio. I due si accordavano per vedersi il giorno successivo.

Quel giorno vengono captate, come visto, una serie di telefonate: alle 11:29 DILETTO chiamava SARCONE. Alle 11:36 PAOLINI chiamava GIBERTINI Marco per avere informazioni su Bonacini e gli prospettava, usando il plurale - significativo alla luce delle altre conversazioni intercettate quel giorno della presenza di SARCONE Nicolino - che sarebbero andati da lui. Nel frattempo, dalle conversazioni si comprende che DILETTO li stava raggiungendo. Appare dunque chiaro che i tre si stavano recando da GIBERTINI per acquisire informazioni in relazione a Telereggio, a Bonacini, e a Franzini. Illuminante è poi la telefonata del 6.3.2012 delle ore 17:31 (prog. 1343 RIT 188/12) intercorsa tra PAOLINI Alfonso e SARCONE Nicolino in cui il primo diceva espressamente a SARCONE di avere accompagnato suo fratello a Telereggio. Da qui la prova, oggettiva, che l'uomo che aveva accompagnato DILETTO da Franzini era proprio Gianluigi SARCONE circostanza peraltro pacificamente ammessa dallo stesso imputato, in sede di esame. Interessanti anche i passaggi successivi di questa telefonata: *Alfonso: Lui poi...Nicolino - Ah, va bene. Ah? Alfonso - Se n'è andato mo' con il fratello lui alle tre, l'ho accompagnato là, a Telereggio. Nicolino - Ah. Alfonso - Uhm. Nicolino - Pure Gianluigi è andato? Alfonso - Si, si. Eh. Nicolino - E che hanno detto? Alfonso - No, io c'ho chiamato, poi l'ho accompagnato là. Nicolino - Ah, solo lo hai accompagnato? Alfonso - L'ho accompagnato (inc. Pronuncia affrettata). Nicolino - Ah. Alfonso - (inc. Pronuncia affrettata) la BMW, non ti puoi sbagliare. Nicolino - Ho capito. Alfonso - E niente. No, gli ho detto .. Nicolino - E va bene, dai. Alfonso - Gliel'ha detto Gianluigi... Nicolino - Ah? Alfonso - ...di non fare neanche il nome suo, gli ha detto non mi dire neanche chi sono, andiamo insieme, eh. Nicolino - Eh, i nomi... i nomi non ne devono fare, eh, (inc. Voci sovrapposte). Alfonso - E non ne ha fatti. Nicolino - Perché (inc. Voci sovrapposte). Alfonso - No, (inc. Pronuncia affrettata). E non ne ha fatti ce l'ha detto Gianluigi, loro là guardavano... Nicolino - Quello che stiamo facendo noi, lo doveva fare la Reggio bene. Alfonso - Eh. Nicolino - Farla la Reggio bene, (inc. Pronuncia affrettata). Alfonso - Eh. Nicolino - Comunque, (inc. Voci sovrapposte). Alfonso - Mi sa che la Reggio bene, siamo noi alla fine qua. Mah.*
Alle nove e mezza PAOLINI (prog. 1243 RIT 188/12) chiamava BRESCIA e gli spiegava che dopo l'incontro con GIBERTINI lui, DILETTO e SARCONE Gianluigi e IAQUINTA Giuseppe (arrivato con la macchina del figlio) avevano mangiato insieme; SARCONE Nicolino se ne era poi andato.

Questi, dunque, i fatti su cui si inseriscono le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito in merito all'incontro avuto con DILETTO e con l'altro soggetto - che in un momento successivo ha scoperto essere SARCONE Gianluigi - spiegando i contenuti dello stesso e il contegno tenuto dai due.
Dal suo racconto si evince, in modo inequivocabile:
1- che il reale interesse degli interlocutori non era tanto quello relativo al servizio televisivo concernente DILETTO e la figlia, quanto l'atteggiamento tenuto dalle testate giornalistiche, delle emittenti televisive e dalle istituzioni - prime fra tutte la Prefettura e la Provincia, nonché quelle del mondo cooperativo, di cui Telereggio era ritenuta espressione - nei confronti della comunità e degli imprenditori cutresi, a loro dire ingiustamente collegati alla criminalità organizzata;

2- che i due interlocutori del Franzini, nel manifestare le loro doglianze, si ponevano chiaramente quali portavoce, rappresentanti della comunità cutrese;
3- la resistenza manifestata dal soggetto che accompagnava il DILETTO, in quel momento sconosciuto al Franzini, a rendere nota la sua identità;
4- l'atteggiamento accusatorio ed aggressivo manifestato dal soggetto sconosciuto rispetto ad un tono più accomodante del DILETTO;
5- il crescendo di aggressività della conversazione, tanto da indurre il Franzini ad interromperla e ad invitare i due ad allontanarsi dal suo ufficio allorquando l'accompagnatore sconosciuto, rivolgendosi al DILETTO, aveva detto che lo avrebbero "messo a posto";
6- la preoccupazione che quell'incontro aveva ingenerato in Franzini, anche se poi decise di non denunciare l'accaduto perché non voleva dare l'idea di avere avuto paura, preferendo continuare a fare il suo lavoro nei modi in cui riteneva dovesse essere svolto;
7- che Franzini scoprì l'identità dell'accompagnatore solo in un momento successivo, allorquando gli venne chiesto conto dell'intervista, "*estremamente infelice*" andata in onda su Telereggio durante la trasmissione Poke balle condotta da GIBERTINI Marco e da Marchesini Stefano.

Le dichiarazioni del direttore di Telereggio, Gabriele Franzini rappresentano un esempio di affidabilità dichiarativa. Egli ha descritto i fatti in termini precisi, lineari ed esenti da qualsiasi profilo di esagerazione o di astio nei confronti dei due imputati. Ha, inoltre, fornito una spiegazione razionalmente credibile alla ragione per cui decise di riferire della minaccia subita solo in occasione della seconda volta in cui venne sentito a S.I.T., ovverosia perché riteneva possibile che non venisse creduto e, quindi, riteneva più utile continuare a svolgere il suo lavoro senza dimostrare di avere ceduto alle intimidazioni. Insomma, si comportò, coerentemente, nello stesso modo che lo aveva indotto a non denunciare la minaccia nell'immediatezza dei fatti.
Altra conferma della attendibilità del racconto del teste proviene da vicende esterne a quella in esame, ma che presenta profili di formidabile analogia con la stessa. Si tratta dell'intimidazione patita dalla giornalista Pignedoli Sabrina, la quale, nel riferire del suo impegno professionale in relazione al tema concernente la infiltrazione mafiosa nel territorio reggiano, era stata minacciata da MESIANO Domenico affinché smettesse di scrivere articoli sulla famiglia di MUTO Antonio, colpita da interdittiva in materia di armi, in quanto sgraditi.
In altri termini, la testimonianza di Sabrina Pignedoli – la cui attendibilità è confermata dalla condanna inflitta in via definitiva al MESIANO per quel fatto - corrobora il convincimento che il sodalizio criminale, attento a quanto la stampa scriveva in tema di possibili infiltrazioni criminali a Reggio Emilia, considerava l'attenzione giornalistica rivolta ad un singolo esponente del gruppo come un problema dell'intero sodalizio, in quanto non doveva essere coltivata, presso l'opinione pubblica l'idea, di un radicamento nel territorio di un'associazione criminale, dovendosi piuttosto dare risalto alla comunità calabrese come una comunità di imprenditori e lavoratori onesti, la cui presenza sul territorio emiliano era da valorizzare anche per la comunità reggiana.
L'intervista resa alla trasmissione Poke Balle da parte di PAGLIANI, nonché quella resa al Resto del carlino da Gianluigi SARCONE il 2.10.2012 (cfr. produzioni 2.2.2017) ne sono già una palpabile prova.

Ma la stessa evoluzione dei fatti immediatamente precedenti all'incontro e i toni del colloquio intrattenuto da DILETTO e SARCONE Gianluigi con il direttore Franzini ne sono la più sicura conferma.
Ed invero, l'attività spionistica ha dimostrato che dopo i servizi giornalistici del 21 e del 26 febbraio 2012 non si muovono i singoli, ma si muove l'intero gruppo con i suoi vertici. Si allerta SARCONE Nicolino, si allerta, ovviamente DILETTO, ma vengono poi coinvolti anche PAOLINI Alfonso che contatta GIBERTINI Marco, l'uomo che poteva garantire le necessarie informazioni, in quanto giornalista dell'emittente. Vengono poi interessati IAQUINTA Giuseppe e BRESCIA Pasquale (cfr. intercettazioni indicate) nonché, ovviamente, SARCONE Gianluigi, colui che non solo accompagnerà DILETTO da Franzini e proferirà, mantenendo riserbo sulla sua identità, la minaccia al suo indirizzo, ma che proseguirà la sua "strategia" sia sulle testate giornalistiche che rilasciando interviste televisive (cfr. Cap. XIII).
La condivisione delle informazioni, il coinvolgimento del gruppo, dei suoi vertici e di coloro che, come si vedrà (cfr. Cap. XIII), ne sono le figure maggiormente rappresentative agli occhi dell'opinione pubblica e nei rapporti con le istituzioni (cfr. IAQUINTA nonché PAOLINI) dimostra, dunque, come dietro questa vicenda si muova, in realtà, l'intero sodalizio. L'atteggiamento tenuto durante il colloquio da DILETTO e da SARCONE Gianluigi che, per parola stessa del Franzini, si atteggiavano a rappresentanti di una comunità, lo conferma. Dietro a quella comunità, tuttavia, si nascondeva il sodalizio criminoso e la sua strategia corale.
Ed invero, anziché scappare come SARCONE aveva suggerito di fare (prog. n. 733 RIT 188/12), il sodalizio aveva deciso di reagire e passare alla controffensiva.
In definitiva, la vicenda in esame, al pari di quella che coinvolse l'altra giornalista Pignedoli Sabrina, si inscrisce pienamente in una strategia del gruppo che mirava a controllare, condizionare, financo imbavagliare, la stampa e l'informazione in generale, per valorizzare la comunità calabrese come risorsa per la collettività reggiana e per nascondere dietro questa immagine "pulita", il radicamento della criminalità organizzata di origine calabrese. Per fare ciò occorreva impedire che venissero divulgate notizie di senso contrario e gravemente nocive per il sodalizio.
Ciò anche a costo di andare a colpire i singoli giornalisti con azioni intimidatorie.
La formidabile analogia tra le due vicende analizzate, valutata unitamente alle altre prove raccolte, documentali ed orali, supportate dagli esiti della attività spionistica fonda questo convincimento, fornendo un più che solido contributo al giudizio di attendibilità del dichiarante Gabriele Franzini.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dunque, acclarata la piena affidabilità dichiarativa della persona offesa, ritiene il Tribunale dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di SARCONE Gianluigi per il reato a lui ascritto.
L'espressione *"questo lo mettiamo a posto noi"* manifestata in quel contesto, rappresenta una condotta minacciosa amplificata dalla presenza di due soggetti uno dei quali - proprio il suo autore materiale - si è volontariamente rifiutato di rendersi noto. Non vi è dubbio circa la idoneità e l'univocità direzionale dell'atto ad incidere sulla libertà di espressione del Franzini e sulla opportunità di continuare a effettuare servizi giornalistici o a pubblicare articoli che

mettessero in cattiva luce "la comunità cutrese" dietro la quale, in definitiva, il gruppo criminale subdolamente si nascondeva.

La strategia sottesa alla condotta, finalizzata, come detto, a tutelare il sodalizio da notizie che potessero disvelare e coltivare presso l'opinione pubblica l'idea del suo radicamento sul territorio reggiano, ostacolandone così l'esisteriza e il suo subdolo accrescimento nel tessuto sociale ed economico, dimostrano, senza margine di dubbio, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. Anzi, la finalità agevolatrice si coglie qui in tutta la sua valenza, essendo la condotta strategicamente finalizzata a mettere la associazione mafiosa al riparo da azioni gravemente pericolose per la sua stessa esistenza.

CAPITOLO XI
LE ARMI

La parte di motivazione che segue è destinata all'accertamento delle singole responsabilità in ordine alla detenzione e al porto illegali di armi da parte di alcuni degli esponenti del sodalizio criminoso. La posizione di altri imputati in relazione ad analoghi titoli di reato è già stata definita con la sentenza, oramai dotata della forza del giudicato, emessa all'esito del giudizio abbreviato celebrato avanti al GUP bolognese.

Trattasi di accertamento destinato ad influire anche sulla prova della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, commi 4 e 5 c.p.
A tenore di questa ultima disposizione, come noto, l'associazione si considera armata allorquando "*i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito*". Come noto, tale circostanza aggravante è integrata "*dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che esso configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi*" (Cfr. Cass. 2833/2012; Cass. n. 14173/2009).
Pertanto, il fatto che l'associazione mafiosa contestata al capo 1 sia armata, non impedisce che tali condotte debbano essere oggetto di una, distinta, valutazione concorrente.

Prima di analizzare i singoli capi di imputazione preme al Tribunale evidenziare che pressochè tutti i collaboratori di giustizia, sia quelli "storici" (D'AMATO, LOCONSOLO, BELLINI, CORTESE, OLIVERIO) che quelli "nuovi" (GIGLIO, VALERIO, MUTO e SIGNIFREDI) hanno reiteratamente confermato la disponibilità di armi da parte dei singoli associati che del sodalizio, sia parlando di specifici episodi, sia evidenziando come sia una regola invalsa, per la 'ndrangheta, detenere armi. Emblematica l'affermazione del collaboratore OLIVERIO Francesco secondo cui "*bene o male uno 'ndranghetista al 90% cammina sempre armato*", in questo confermato da VALERIO Antonio, che ha evidenziato come tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto, con ciò disvelando, una strategia operativa tipica dei sodalizi di 'ndrangheta, volta garantire la disponibilità di armi ai suoi esponenti pur mantenendola occultata (cfr. udienza 3.10.2017): *IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Diletto Alfonso so che ce le aveva, dove le teneva che non sappiamo, tutti hanno armi, anche i Sarcone avevano le loro armi, ognuno ha le sue armi, è chiaro che le mettono in posti nascosti, ma tutti bene o male hanno armi, soprattutto chi fa 'ndrangheta, in qualsiasi momento hai sempre bisogno, è chiaro che alcune non le tieni a portata di mano, ma le armi ce le abbiamo tutti. ...PRESIDENTE – Quindi tutti quelli che sono 'ndranghetisti, affiliati, o*

comunque vicini, membri dell'organizzazione tendenzialmente sono tutti armati? O c'è qualcuno che nonostante sia associato non porta armi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dipende, ma difficile, o te la tiene un cugino, o te la tiene un nipote, o te la tiene un parente, o questo o quell'altro, un'arma bene o male ce l'abbiamo tutti, succede qualche disquisizione, anche per intimorire l'arma ce l'hai sempre... IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la tengo io a casa, ma la tiene qualcuno per me. ".

Del resto, non è un caso, da un lato, che il sodalizio abbia trovato canali privilegiati (in specie l'infedele poliziotto Mesiano Domenico, con funzioni di autista del Questore) per ottenere e mantenere la titolarità dell'autorizzazione alla detenzione e al porto di armi, in proprio o nelle persone dei loro parenti o affini, in modo da averne comunque immediata disponibilità e che, dall'altro, i provvedimenti prefettizi di revoca del porto e detenzione di armi emessi dopo la cena con il politico PAGLIANI siano stati particolarmente accusati dal sodalizio, oltre che dai singoli, attivatisi per ottenere la intestazione delle armi stesse in capo a familiari o terzi compiacenti (cfr. Cap. XIII in rapporti con la stampa e con la politica, e Cap. XIV, posizione IAQUINTA).

Anche grazie alle dichiarazioni, indipendenti e reciprocamente riscontrate, dei collaboratori di giustizia relative alla disponibilità di armi da parte degli associati in forza di una regola invalsa e nota a tutti i partecipi dei consorzi criminali 'ndranghetisti - ivi compreso quello sottoposto a giudizio - deve ritenersi accertato, per tutte le condotte che si vanno ora ad analizzare, la sussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 416bis. 1 c.p..

Si tratta, infatti, di condotte espressive ed attuative di una strategia criminale del gruppo finalizzata non solo, e non tanto, all'uso personale dei singoli, ma a garantire al sodalizio di mantenere ed accrescere il suo potenziale offensivo e la sua capacità di imposizione sul territorio, nella comune consapevolezza dei suoi esponenti di potere disporre di armi da usare in qualsiasi momento.

E' ora possibile scendere all'esame delle singole contestazioni, tenendo presente che quelle relative agli imputati IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo (capi 140 *quinquies* e 140 *sexies*) saranno affrontate, per questioni sistematiche, allorquando verrà trattato il tema relativo alla responsabilità di IAQUINTA Giuseppe per il delitto associativo di cui al capo 1 (cfr. Cap. XIV).

1. CAPO 125

La disponibilità di armi da parte di VETERE Pierino

Il capo di imputazione in esame si inquadra nell'ambito di una delle vicende dalle quali hanno tratto spunto, originariamente, le indagini condotte dalla Compagnia di Fiorenzuola d'Arda nel 2011 e sulle quali ha riferito, in particolare, il Luogotenente Cali all'udienza del 25.5.2016.

Si fa riferimento all'incendio di un'autovettura ai danni dell'imprenditore Rigolli Nicola.

Le indagini, grazie al patrimonio informativo fornito dall'indagine *GRANDE DRAGO*, erano finalizzate - ha spiegato il Luogotenente - a riscontrare l'eventuale continuità del sodalizio presente nei comuni di Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino, così come già accertato all'esito di quella indagine.

A tal fine, l'attenzione investigativa si era concentrata sull'azienda P.A.V. 2 Costruzioni dei fratelli VETERE, sul consorzio EDIL STELLA di Petrozza Stella e sul consorzio General Contractor Group; imprese tutte operanti sul territorio piacentino.
Prima delle vicende relative alle ipotizzate intimidazioni commesse ai danni di Rigolli Nicola VETERE Pierino, pur non avendo precedenti penali, era già noto alle Forza dell'Ordine, in quanto la sua figura era emersa nelle intercettazioni insieme a quella del fratello VETERE Rosario nell'ambito dell' indagine *GRANDE DRAGO*, in cui già si parlava di "mattonelle", di "metrature" e di falsa fatturazione relative sia al consorzio Edil Stella che al consorzio Global Contractor Group (*"due contenitori dove all'interno ci sono tanti artigiani associati, tante altre piccole imprese, praticamente facevano lavori inesistenti"*; cfr. Cap. VIII capo 122).
Il 26.5. 2011, inoltre, era stato arrestato in flagranza di reato per reati in materia di stupefacenti.

Il Luogotenente Cali ha poi descritto la vicenda relativa all'incendio subito dal Rigolli, spiegando che costui, titolare della società ARCADE S.r.l. - con sede a Castelvetro Piacentino, e operante nel settore dei serramenti, del PVC, nonché nel settore dei vetri - il 16.9.2009, verso le 2-3 della notte, aveva subito, ad opera di ignoti, l'incendio della propria autovettura Bmw e del Touareg del padre, all'interno della sua villa.
Egli aveva quindi sporto denuncia. In quello stesso anno aveva cessato la sua attività.
Successivamente, il Rigolli aveva deciso di acquistare un appezzamento di terreno vicino all'autostrada dalla P.A.V. 2 Costruzioni di VETERE Rosario, dei fratelli VETERE, per costruire un capannone, accordandosi anche per l'effettuazione dei lavori per lo sbancamento e per il livellamento. Inoltre, in seguito al blocco dei lavori il Rigolli aveva deciso di rivolgersi alla General Contractor Group di VETERE Pierino e di LEROSE Francesco quale migliore offerente per il loro completamento. Per terminare la costruzione del capannone, ha spiegato il teste, il Rigolli, alla fine del mese di luglio del 2011, aveva acquistato un terreno contiguo a quello comprato in precedenza dai fratelli VETERE. Nell'ottobre 2011 - circa tre mesi e mezzo prima dell'arresto in flagranza di VETERE Pierino, VETERE Pasquale e LEROSE Francesco – veniva intercettata una conversazione ambientale all'interno di un Fiat Doblò in uso al consorzio, in particolare a VETERE (prog. 1934 RIT 1223/2011). Il GPS, ha spiegato il teste, consentiva di collocare l'autoveicolo vicino all'Arcade S.r.l..
In questa conversazione, ha spiegato il teste, il VETERE e il LEROSE prospettavano di fare un attentato al Rigolli, perché non aveva pagato loro quanto dovuto, evocando l'utilizzo di bombe a mano e, soprattutto, l'utilizzo di un fucile calibro 24; dicevano altresì di far incendiare l'Arcade S.r.l., dando 100 euro a un albanese, spiegandone le modalità, pur senza fat riferimenti alla 'ndrangheta.
Sulla base di quella telefonata, gli inquirenti effettuarono i necessari accertamenti.
Il Luogotenente Cali, che conosceva il VETERE e non ricordava detenesse armi denunciate, si recò in Caserma appurando, in effetti, che non risultavano armi né alla rubrica della Stazione dei Carabinieri, né alla banca dati SDI.
Cronologicamente, ha spiegato il teste, è questo il momento in cui gli inquirenti avevano percepito la possibile presenza del fenomeno associativo mafioso sul territorio piacentino, e da cui si svilupparono le ulteriori indagini destinate a sfociare nel presente processo *AEMILIA*.

Ed invero, tutte le successive indagini consentivano di formulare l'ipotesi d'accusa di cui ai capi di imputazione 76 e 77 (oggetto di separato giudizio, celebrato davanti al GUP bolognese in sede di rito abbreviato) e di estendere, progressivamente, le indagini, le osservazioni e le intercettazioni a molti esponenti del sodalizio.

. . . . . .

1.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Qui di seguito la trascrizione della conversazione ambientale nr. 1934 RIT. 1223/11, delle ore 17:33:21 del 12.10.2011, avvenuta all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Fiat Doblò, intercorsa tra VETERE Pierino, VETERE Pasquale e LEROSE Francesco.

Prog. n. 1934 del 12.10.2011, ore 17.33.

P. = Pierino Vetere
F. = Francesco Le Rose
U. = Pasquale Vetere

F. .. io vado avanti con le cose me normali no?
P. ..inc.. con quelle cose ..?
F. .. dice che lui ce ne ha fatti di favori a noi! .. che ci ha fatto fare il conto .. il conto là!
P. Dove?
F. Ma a me quel favore mica mi serviva!
P. Un favore che mi sta costando un occhio della testa!
F. A me quel favore mi è servito per una cosa tua! Per andare avanti con i lavori!
P. Che favore mi ha fatto? I coglioni?!
F. Io vorrei capire con l'avvocato ..
Si sovrappongono le voci - inc.
F. .. se troviamo un vantaggio, oppure ..
P. Ora vedo di trovare 5 .. 5 o 10 bombe a mano ..inc..
F. .. alla .. alla fine quando siamo tutto a posto e saldato, glicla faccio brutta! Me lo sono ripromesso che gliela faccio brutta! Dopo che ci ha saldato tutto ..
P. ..inc.. gli spariamo, con il 24 ..
F. Gli spariamo di sera, chi la vede qua? Più volte vado a vederlo e più volte ..inc..
P. Non ci sono le telecamere?
F. ..inc.. non ce ne sono telecamere.
P. ..inc..
F. .. non ce ne sono telecamere
P. Un quarto d'ora e ..inc.. faccio diventare bianco ..
F. Che ti diverti .. lo sai come ti diverti con questi vetri qua .. il bianco si vede dall'autostrada ..
P. Poi con il bianco ..
U. Pigliamo un bazooka, ci mettiamo di là ..
P. Ma quale bazooka?!
F. .. ci montiamo .. ci montiamo il trabattello la sera prima ..
P. Glielo fai tutto verniciato, lo fai tutto e vaffanculo! Per

sfregio! .. lo deve capire che è uno sfregio!
F. Bello grande: " Sei una testa di cazzo! "
P. " Sei proprio un minchione! "
U. Chiamo un albanese che gli incendia il camion ..
F. Se gli dai 100 euro ad un Albanese ..
U. ::: gli faccio ::inc:: di benzina, altro che si diverte! Non è che con la cinquecento ..inc..
F. ..inc.. testa di cazzo! .. gli faccio il capannone per appoggiare i serramenti al muro ..
Breve pausa.
F. La cosa mia è solo il discorso di .. se andassi dall'avvocato che risolviamo ..?
P. .inc..
F. Ma lo sai perché?
P. Saremmo ..inc..
F. No .. sai cosa c'è? Tu gli extra mica li hai segnati da qualche parte! .. non li hai firmati.
P. Lì la tempistica .. F. .. sono gli extra! . gli extra tu là .. non li hai firmati .. bisogna leggere pei contratti là che .. quelli bisogna leggere!
P. ..inc.. confidenza a questo .. 160 e non se ne parla più e non deve rompere il cazzo! 30 mila euro ..inc.. due parole gli dobbiamo dire ..inc.. niente e ..inc..
F. Hai chiamato Palummo?
P. Chiamo Palummo e ..inc..
Parole incomprensibili.
F. ..inc.. ci pensi tu e ..inc..
P. Può darsi che ..inc..

Il contenuto della conversazione è chiaro: i tre occupanti progettano di compiere atti (quantomeno) intimidatori nei confronti di Rigolli Nicola solo dopo che avrà pagato la somma di denaro a loro dovuta. Infatti Pasquale dice *di trovare 5... 5 o 10 bombe a mano*, e LEROSE Francesco risponde che gliela farà pagare quando avrà pagato tutto: " .. *alla .. alla fine quando siamo tutto a posto e saldato, gliela faccio brutta! Me lo sono ripromesso che gliela faccio brutta! Dopo che ci ha saldato tutto* "
L'azione intimidatoria viene programmate con l'uso diverse armi, addirittura bombe a mano o bazooka di cui VETERE Pierino non ha la immediata disponibilità. Egli, infatti, dice che cercherà di rimediare 5 o 10 bombe a mano, ed evoca la possibilità di usare un bazooka non meglio determinato e di cui nemmeno gli interlocutori sono a conoscenza, peraltro ritenendo infattibile l'idea ("*ma quale bazooka?!*).
Non altrettanto è per il "*24*": la frase utilizzata "*gli spariamo con il 24*", letta per differenza con le altre ora indicate, dimostra come il VETERE Pierino indichi un'arma ben precisa e che lui (come gli altri) sa di avere immediatamente a disposizione.
Le parole del VETERE dimostrano dunque come egli detenesse un'arma calibro 24, presumibilmente un fucile, con la quale intendevano minacciare il Rigolli.
L'assenza di titoli legittimanti la detenzione riferita dal Luogotenente Calì, fonda, infine, la penale responsabilità dell'imputato.

Sussiste, anche in questo caso, la aggravante di cui all'art. 416bis n. 1 c.p. per le ragioni già indicate in apertura.

2. CAPO 126

La disponibilità di armi da parte di MUTO Salvatore

L'ipotesi accusatoria si fonda sul contenuto della conversazione n. 261 RIT 3178/11 intercettata sull'utenza n. 3388555712, in uso a MUTO Salvatore.

Quest'ultimo si trova in auto insieme a MUTO Giulio e tra i due intercorre una conversazione che precede la telefonata che MUTO Salvatore farà a un certo Enzo.

Dal contenuto della conversazione si apprende che i due parlano di armi.

Si riporta il contenuto della intercettazione così come trascritta dai periti nominati.

(Salvatore; Enzo)

(Primo della conversazione telefonica)

Giulio – Una sette ed una quarantacinque.

Salvatore - Di...

Giulio – Se non mi sbaglio, mo... mo... ora magari mi ricordo.

Salvatore La sette è bifilare?

Giulio – Eh?

Salvatore - La sette è bifilare?

Giulio – Non te lo so dire, quando torni indietro te le faccio vedere, che ce le ho io Hai capito? Mo che torni indietro te lo faccio vedere?

Salvatore - E...

Giulio – Che li ho conservati... (inc. Voci sovrapposte)...

Salvatore - No, eh ma...

Dal contenuto di questa conversazione non è possibile sostenere che la detenzione delle armi delle quali i due discutono, una sette e una quarantacinque, sia attribuibile a MUTO Salvatore.

Ed invero, è MUTO Giulio che informa Salvatore della detenzione di armi, dicendogli che gliele avrebbe fatte vedere, al fine di verificare se la 7,45 fosse, o meno, bifilare.

In effetti, nel corso della perquisizione effettuata nel gennaio del 2015, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, è stata rinvenuta una pistola 7,45 nella disponibilità di MUTO Giulio (cfr. relazione Donghi prodotta all' udienza del 29.6.2016).

Non vi è nulla in questa conversazione, né vi sono altre prove, che dimostrino che le armi in questione siano state detenute anche da MUTO Salvatore.

E' lo stesso collaboratore di giustizia, poi, a dire che era titolare di porto d'armi: *"IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, io avevo il porto d'armi ed avevo in mio possesso, fino all'arresto, un fucile calibro 12 automatico Beretta; un fucile sempre calibro 12 a pompa, marca Optima; una pistola Beretta calibro 45 HCP."* (cfr. udienza 21.11.17).

Per tali ragioni, in conformità alle concordi richieste delle parti, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione di MUTO Salvatore in ordine al reato a lui ascritto al capo 126 per non avere commesso il fatto.

129

3. CAPO 129

La disponibilità di armi da parte di COLACINO Salvatore

L'ipotesi d'accusa si fonda, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese da Conti Luigi, escusso all'udienza del 23.6.2016.

Egli ha riferito di essere stato imprenditore nel 2012-2013 e di avere conosciuto VETERE Pierino 10-12 anni prima, quando lavorava per la società Tempini spa. VETERE gli forniva la manodopera per la posa di piastrelle, ed insieme avevano fatto lavori in provincia di Brescia per la Tempini spa. Conobbe anche il fratello di Pierino. Con loro lavorò anche successivamente, quando fondò un'altra società, la RR Ceramiche. Aveva contattato i fratelli VETERE per la posa delle piastrelle che lui stesso forniva, per realizzare un lavoro per la Beneventi Costruzioni a Castiglione delle Stiviere (un supermercato Conad). Chiese, dunque, a VETERE Pierino di posare i pavimenti, così come gli chiese di posare i pavimenti per altri immobili che la Beneventi Costruzioni aveva commissionato alla sua società.

L'accordo con VETERE prevedeva che, quale corrispettivo della posa dei pavimenti nei vari cantieri, il Conti gli avrebbe dato un immobile a Castiglione delle Stiviere. Si trattava di un ufficio che la Beneventi Costruzioni doveva dare a Conti e che lui avrebbe "girato" a VETERE. Nonostante l'accordo raggiunto, VETERE, in un secondo momento, rifiutò di essere pagato tramite la permuta. Per fare fronte alle difficoltà economiche in cui si era venuto a trovare, Conti si rivolse ad alcune banche per chiedere un finanziamento, sino a che VETERE gli presentò COLACINO Salvatore, il quale gli prestò denaro per consentirgli di continuare la sua operazione immobiliare. Ricevette diversi prestiti: uno da 20.000 euro, con restituzione di 30.000 euro, e un altro di 90.000 euro, con restituzione di 120.000 euro, poi diventati 180.000. L'accordo venne fatto tra Conti e COLACINO e la prima *tranche* di denaro venne consegnata a Cremona, dopo un giorno o due dalla richiesta. Conti aveva dato assegni in garanzia che, però, non vennero riscossi. Il prestito venne elargito in parte in contanti e parte in assegni circolari, emessi da una banca di Cutro (si tratta del secondo prestito da 90.000 euro).

Ricevuto il secondo prestito, il Conti non riuscì a restituirlo secondo i patti. Per questo ricevette minacce da COLACINO. In un'occasione costui salì sull'auto di Conti insieme ad un'altra persona minacciandolo di "andare dalla sua famiglia" se non avesse restituito il prestito. Testimone oculare dei fatti fu un tale Bussatori Massimo, collaboratore di COLACINO. Subì anche un'aggressione fisica, una "mazzata in testa" ad opera di quest'ultimo. Il fatto avvenne sul ciglio di una strada. Conti doveva incontrare Bussatori per firmargli alcuni documenti e di questo incontro ne era a conoscenza anche COLACINO: Conti doveva infatti cedere un appartamento a Bussatori, per potere rientrare dal suo debito. Arrivò una moto con due persone a bordo, e Conti venne aggredito. Prima di andarsene, queste persone, che erano a volto coperto, gli intimarono di restituire i soldi a chi glieli ha prestati.

VETERE gli disse che "loro" erano persone capaci di fare attentati incendiari ad autovetture per ottenere la restituzione i denaro dato in prestito.

In altra occasione, mentre si trovava fermo con VETERE e COLACINO sul ciglio di una strada, un'auto si era fermata vicino a loro; a bordo vi erano tre persone. COLACINO si avvicinò alla persona seduta dietro, la quale chiese se vi fossero problemi. Ricevuta risposta negativa l'auto si era allontanata. COLACINO tornando da Conti gli aveva riferito: *"quello è*

il nostro capo, quello è il mio capo". Gli dissero anche che era residente in Emilia Romagna senza però precisare dove.

Con specifico riguardo al capo 129 il Conti ha affermato di avere visto un'arma in possesso di COLACINO. Lui e COLACINO stavano si stavano spostando da Cremona verso Piacenza in auto; ad un tratto COLACINO afferrò dal vano porta oggetti una pistola a tamburo e tolse i proiettili, mettendoli in tasca; ripose quindi l'arma nel vano portaoggetti. In quella occasione disse al Conti che se l'avessero trovata senza proiettili avrebbe preso qualche anno in meno. Questo fatto avvenne nel giugno/luglio 2011. Quando Conti disse a VETERE di avere visto la pistola di COLACINO, quello commentò dicendo che era una cosa normale, ma che si trattava di brave persone.

3.1. La valutazione delle prove: competenza territoriale e penale responsabilità

Queste dunque le prove.

Esse consentono non solo di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, ma anche di superare le eccezioni - sollevate sin dalle questioni preliminari e ribadite in sede di discussione - con le quali il difensore, oltre a chiedere l'assoluzione, ha chiesto la declaratoria di nullità del decreto rinvio a giudizio e, soprattutto, di incompetenza a favore del Tribunale di Cremona, essendosi l'azione, ove la si ritenesse commessa, consumata su quel territorio al di fuori di qualsiasi connessione con il presente procedimento.

Va innanzitutto detto che il racconto del Conti appare del tutto credibile.

Egli, nonostante alcune minime imprecisioni (giustificabili per la complessità e per la risalenza nel tempo dei fatti) ha descritto spontaneamente, con puntualità, coerenza e senza contraddizioni le vicende ed il contesto in cui sono maturati i fatti oggetto dell'imputazione. Il suo racconto è altresì connotato dalla assenza di esagerazione nei confronti di COLACINO, sebbene egli lo abbia indicato come autore della condotta usuraria e dell'aggressione fisica commessa ai suoi danni. Per questi fatti, si badi - per stessa ammissione del difensore in sede di arringa difensiva (cfr. udienza 5.7.2018) - il COLACINO è stato condannato dal Tribunale di Cremona per i reati di usura ed estorsione, circostanza che vale, evidentemente, a corroborare il giudizio sulla affidabilità dichiarativa del testimone.

Non solo.

I toni del racconto svolto dal Conti sono altrettanto privi di ostilità e di note di esagerazione nel punto in cui egli ha riferito dei fatti oggetto della imputazione, per lui certamente meno gravi, e sostanzialmente neutri, rispetto a quelli della condotta usuraria e violenta di cui è stato vittima.

La credibilità del suo racconto, poi, si può apprezzare sotto il profilo della logicità e della coerenza: COLACINO, infatti, gli aveva già ben fatto comprendere la sua caratura criminale, sia con le pressioni e le minacce perpetrate ai suoi danni, sia con la chiara evocazione, anche per il tramite di VETERE, della presenza di un gruppo criminale organizzato e strutturato verticisticamente (il riferimento al capo presente sull'auto), in grado di compiere azioni incendiarie e, comunque, violente. E' dunque logico e razionalmente credibile, che il

COLACINO, soggetto certamente violento ed aggressivo ed oramai noto al Conti per le sue modalità di azione risolute e violente, abbia esibito una pistola ed estratto i proiettili come se si trattasse di una cosa normale. Anzi, è ben plausibile che per effettuare un viaggio, in assenza di imminente pericolo, abbia tolto i colpi dal caricatore proprio per evitare maggiori conseguenza in caso di controlli di polizia.

La credibilità del teste non può, infine, essere messa in discussione per una incertezza mostrata in sede di riconoscimento dell'album fotografico, avendo comunque egli riconosciuto i protagonisti della vicenda e giustificato alcuni suoi dubbi sulla base del tempo trascorso, confermando, nonostante ciò, quanto riferito al momento del riconoscimento avanti alla Polizia giudiziaria.

Accertata, in conclusione, la credibilità del teste, deve ritenersi dimostrato che COLACINO Salvatore ha detenuto una pistola e alcuni proiettili pur essendo, pacificamente, privo di licenza per la detenzione e per il porto d'armi e munizionamento

Che si trattasse di armi e proiettili veri discende dalla stessa condotta, non essendo razionalmente credibile che COLACINO Michele, intraneo a dinamiche criminali associative, siccome dimostrate dal racconto del Conti, ed avvezzo all'uso di violenza, detenesse un'arma giocattolo e si sia preoccupato di scaricare colpi, anch'essi finti, per una mera sceneggiata al di là di una qualsiasi plausibile giustificazione.

Grazie alle parole del Conti è possibile affermare anche la sussistenza dell'aggravante contestata per le ragioni esposte in apertura, non essendo revocabile in dubbio che l'uso delle armi da parte dei singoli appartenenti al sodalizio aumenti la forza del gruppo, incrementando la sua fama criminale e la sua capacità di intimidazione e di assoggettamento. Che il COLACINO sia soggetto facente parte o gravitante intorno al gruppo criminale emiliano emerge chiaramente dal racconto del teste, in cui aleggia, costantemente, non solo l'evocazione di un gruppo capeggiato da un soggetto (residente in Emilia Romagna) cui anche il COLACINO deve rendere conto e caratterizzato da una straordinaria capacità operativa criminale, ma anche la vicinanza del COLACINO al VETERE, condannato in questo processo per associazione mafiosa. Lo stesso VETERE, poi, qualifica, eloquentemente il COLACINO come "persona per bene" e definisce, altrettanto eloquentemente, come normale, il fatto che il COLACINO detenesse un'arma carica al di fuori di qualsiasi ragionevole spiegazione.

Sula base di tali conclusioni va quindi definitivamente rigettata l'eccezione di incompetenza reiterata dal difensore, essendosi accertata la finalità agevolatrice della associazione emiliana sottesa alla condotta illecita e, come tale, attratta alla competenza dell'intestato Tribunale.

Conclusioni diverse non si possono trarre dal fatto che il reato di usura sia stato commesso nel territorio di Cremona, essendo la vicenda in esame del tutto svincolata da quel reato, ed invece correlata al delitto associativo

Sulla eccezione di nullità va rimarcato, come già fatto allorquando sono state rigettate analoghe eccezioni in sede di questioni preliminari, che l'imputazione, rispetto alla aggravante contestata, è stata descritta in termini adeguatamente specifici in relazione ai suoi

tratti essenziali, e tali da consentire all'imputato adeguata difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata degli stessi.

4. CAPI 133-134

La disponibilità di armi da parte di BLASCO Gaetano

Nel trattare i capi 13,14,15,16 relativi agli incendi di cui BLASCO si è reso responsabile ai danni di alcuni imprenditori cutresi (cfr. Cap. VI) sono state riportate ed analizzate le dichiarazioni di Baraku Valbon, la principale fonte d'accusa a carico dell'imputato in quanto egli, grazie alla e-mail inviata alla DDA di Bologna, aveva permesso di avviare un'indagine anche in relazione a tali azioni incendiarie.

Allo stesso modo, le contestazioni in oggetto muovono dalle dichiarazioni rese dal Baraku che, dopo aver avere scritto quella e-mail alla DDA di Bologna era stato sentito a S.I.T., rendendo dichiarazioni anche in relazione al possesso di armi da parte dell'odierno imputato.

Baraku Valbon è stato sentito in dibattimento il 7.10.2016.

Nel corso della sua deposizione ha riferito di avere visto, tra il 2006 e il 2007:

a) due mitra nascosti in due cassette di legno custodite nella cantina, aperta, dove lui stesso lavorava, sparite lo stesso giorno in cui chiese spiegazioni al BLASCO;

b) tra il 2007 e il 2008, una pistola a tamburo nell'ufficio di Blasco;

c) tra il 2006 e il 2007, un baule contenente divise da Carabiniere destinate ad essere inviate in Calabria:

P. M. – Lei ha mai visto delle armi, signor Baraku?
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – In quale occasione e che armi?
DICH. BARAKU V. Una volta nella cantina mia.
PRESIDENTE
P. – "Nella cantina"...? Dove l'ha visto, signor Baraku?
DICH. BARAKU V. – Nella cantina mia
P. – Nella sua cantina.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Ci spieghi questa cantina sua nella disponibilità di chi era.
DICH. BARAKU V. – Di nessuno. E' sempre aperta, è una cantina in cui io facevo un laboratorio, tagliavo dei legni, delle cose. Una cantina, un sotterrato.
P. M. – E che cos'è successo?
DICH. BARAKU V. – Un giorno arrivo là, trovo due scatole, dietro i pannelli miei, di legno. Erano due scatole di attrezzi. Io non tenevo attrezzi là, perché li tenevo da un'altra parte. Le apro, c'erano due armi.
P. M. – Che armi erano?
DICH. BARAKU V. – Armi così piccole, semiautomatiche, può darsi, non lo so. Tipo quelle che vedi dei film, i mitra.
P. M. – Dei mitra? Dei mitra?
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Ho sentito bene la parola? Chiedo.

DICH. BARAKU V. – Li chiamiamo mitra, perché io, le armi, non le conosco. Sono quelle che vedi nei film, piccole, con il caricatore così.
P. M. – Con il caricatore. E che cosa succede?
DICH. BARAKU V. – Chiamo lui, vado nel capannone, gli dico: Chi le ha messe, quelle là? Mi ha detto: Non ti preoccupare che passa uno, a mezzogiorno non ci sono più.
PRESIDENTE
P. – Chi gliel'ha detto, questo?
DICH. BARAKU V. – Blasco.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. – Per farci capire questa che lei chiama "cantina", era un luogo che era di pertinenza dove lavorava..?
DICH. BARAKU V. – No, non è di pertinenza di nessuno. Là entro solo io e facevo i telai per il... Non entra nessuno, perché il borgo è chiuso. C'ha due porte che non hanno il lucchetto, però è dentro il borgo della casa mia.
P. M. – Poi cosa successe?
DICH. BARAKU V. – A mezzogiorno, quando sono andato a mangiare, erano già sparite.
P. M. – C'è stato un momento in cui lei è tornato e la roba è rimasta lì?
DICH. BARAKU V. – No.
P. M. – Ha visto delle armi altre volte? In questo caso lei dice "mitra".
DICH. BARAKU V. – Ho visto una pistola in ufficio.
P. M. – In ufficio. Una pistola di che genere?
DICH. BARAKU V. – Non li so, i nomi. E' una col mulino.
P. M. – "Col"...?
DICH. BARAKU V. – Col mulino. Non li so, i nomi Una col mulino.
P. M. – Col mulino.
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Lei intende per "mulino"...? Ci dica l'alternativa, così la capiamo.
DICH. BARAKU V. – Quelle che c'hanno il mulino in mezzo, non so come li chiamate.
P. M. – In italiano si dice "a tamburo".
DICH. BARAKU V. – A tamburo. A tamburo. A tamburo. Non mi veniva la...
P. M. – Come quella del cowboy
DICH. BARAKU V. – Scusa, non mi veniva la parola.
P. M. – Ricorda in che periodo?
DICH. BARAKU V. – Non mi ricordo il mese.
P. M. – Lei disse: "Non sono a conoscenza"... stava parlando di un fatto che riguardava Blasco. "Non sono a conoscenza dei motivi per i quali a Blasco è stata bruciata la macchina. Posso invece confermare che per alcuni mesi lui" e lo fa come prossimità temporale "tra il 2007 e il 2008 aveva la disponibilità di una pistola a tamburo".
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Quindi 2007-2008.
DICH. BARAKU V. – Sì, possono essere quegli gli anni.
P. M. – Ricorda dove la notava?
DICH. BARAKU V. – In ufficio era. Su uno scaffale, dietro i dossier, i documenti.
P. M. – Per quanto tempo l'ha notata?

DICH. BARAKU V. – Non ti so dire, perché io in ufficio... Io lavoravo sempre fuori, In ufficio non è che andavo a frugare. Era l'altro socio che rimaneva sempre in ufficio.
P. M. – Altre cose particolari che ha notato nei capannoni di lavoro, diciamo così, cioè beni che non c'entravano con il lavoro, ma che l'avevano allarmata e che lei poi indicò ai Carabinieri?
DICH. BARAKU V. – Non lo so. Può essere una cassapanca con i vestiti dei Carabinieri. Quello era nell'inizio, quando siamo entrati nel capannone
P. M. – Ci spieghi bene.
DICH. BARAKU V. – All'inizio, quando siamo entrati in questi capannoni, lui teneva una cassapanca in fondo là, con i vestiti dei Carabinieri. E' rimasta quasi un mese, poi è sparita.
P. M. – Si ricorda il periodo?
DICH. BARAKU V. – Quando siamo entrati, non so il periodo. Può essere un anno prima che abbiamo preso il capannone o sei mesi. Non ti so dire preciso.
P. M. – Lei ai Carabinieri disse: "Tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 notai nel capannone di Ghiardo la presenza di un baule che conteneva delle divise da Carabinieri"
DICH. BARAKU V. – Sì.
P. M. – Lei chiese spiegazioni a qualcuno?
DICH. BARAKU V. – No.
P. M. – Ai Carabinieri: "Chiesi spiegazioni a Blasco"...
DICH. BARAKU V. – Ah, può essere. Adesso non è che...
P. M. – ..."il quale mi disse che quel baule doveva andare giù. Il giorno dopo il baule non c'era più",
DICH. BARAKU V. – No, qualche settimana ci è stato. Non è stato il giorno dopo... Le armi lo stesso giorno sono sparite, ma il baule non penso lo stesso giorno. Non mi ricordo, non è che adesso tutto...
P. M. – Quello che mi interessa è se lei ne chiese conto a Blasco o ne chiese conto a qualcun altro. E se Blasco le disse la frase che qui lei riferisce: "il quale mi disse che quel baule doveva andare giù".
DICH. BARAKU V. – Può darsi che gliel'ho chiesto, non mi ricordo. Adesso sono... non è che ti posso dire una cosa che non... non mi ricordo, può essere.
P. M. – Senta, lei ha saputo...
La domanda non viene ultimata in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara.

In sede di controesame, condotto dalla difesa del BLASCO, il testimone ha ribadito, con forza, i concetti già espressi, ulteriormente dettagliando alcuni particolari richiesti dalla difesa.

Per quanto riguarda la attendibilità e la credibilità del dichiarante, vanno qui richiamate innanzitutto le argomentazioni già espresse allorquando sono stati trattati i capi di imputazione relativi agli incendi.
Nel caso specifico vi sono, tuttavia, altre fonti di prova che corroborano il giudizio di attendibilità del Baraku.
Prime fra tutte, la vicenda relativa all'estorsione commessa ai danni di Ferjani Mounir (cfr. Cap VII, capo 55). Come si ricorderà, BLASCO, dopo avere tentato di investire la persona

offesa che reclamava il pagamento delle sue spettanze, la aveva minacciata di morte, puntandogli una pistola alla testa. Il giorno seguente, in seguito alla richiesta di intervento e alla denuncia del Ferjani Mounir, i Carabinieri fecero una perquisizione presso l'abitazione di BLASCO e, soprattutto, presso il suo capannone, non trovando, per mera casualità le armi che ivi custodiva, compresa la pistola utilizzata per la minaccia al Ferjani. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sul punto sono assai eloquenti.
Ma vi è di più. Grazie alle parole di VALERIO è stato possibile ricostruire, nel dettaglio, l'omicidio di RUGGERO Giuseppe, consumato il 22.10.1992 a Brescello (cfr. Cap. XIII). L'azione omicidiaria fu eseguita utilizzando una Fiat Uno camuffata con le insegne dell'Arma dei Carabinieri per fingere un normale controllo ed aggirare la diffidenza della vittima. Gli stessi sicari erano vestiti da Carabinieri.
Orbene, tale circostanza dimostra come la presenza di divise di Carabinieri all'interno del capannone di BLASCO e destinate ad essere mandate in Calabria, fosse circostanza tutt'altro che inverosimile, spiegandosi alla luce di una modalità operativa invalsa all'interno del sodalizio oramai da tempo, con ciò rafforzando il giudizio, già solido, di piena affidabilità dichiarativa del Baraku.
Sulla base delle dichiarazioni rese dal costui, così come confermate dai plurimi riscontri indicati poc'anzi e allorquando sono stati trattati i capi 13,14,15,16, va dunque affermata la penale responsabilità del BLASCO anche per i capi 133 e 134, essendo accertato che nel 2007 e nel 2008 egli aveva detenuto, illegalmente, e portato in luogo pubblico, una pistola a tamburo e due pistole mitragliatrici occultandole nel suo ufficio e nella cantina laboratorio in assenza di titolo abilitativo.

Le argomentazioni esposte in apertura giustificano la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis n. 1 c.p.

5. CAPO 138

La disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico

In merito al capo di imputazione in esame ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 5.1.2017, immediatamente evidenziando che l'attività di indagine aveva portato a rilevare che alcuni degli soggetti su cui erano concentrate le indagini avevano la disponibilità di armi.
Rispetto a questo capo di imputazione, ha spiegato il testimone, la necessaria premessa è che la attività intercettiva - in specie una serie di conversazioni ambientali particolarmente chiare - aveva consentito di rilevare la disponibilità di armi in capo a RICHICHI Giuseppe, l'uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, il suo *factotum*. Analoga prova sarebbe ricavabile da quanto emerso in sede di indagini in ordine al capo 139.
Uno dei primi e più eloquenti elementi di prova, ha spiegato il teste, sarebbe rappresentato dal fatto che RICHICHI, il 18.5.2012, aveva ceduto una pistola oltre a 30/40 proiettili a CAPUTO Gaetano. Per tali fatti RICHICHI è già stato giudicato e condannato separatamente, con sentenza divenuta irrevocabile..

La cessione, ha spiegato il teste, era emersa dall'ascolto delle conversazioni captate tra il 18 e il 19.5.2012. In particolare, sebbene l'episodio non sia in contestazione, è particolarmente

interessante segnalare la conversazione dalla quale era emersa la cessione della pistola e dei proiettili.
Si tratta della conversazione ambientale n.754, delle ore 19:01:57 del 18.5.2012, RIT 677/2012, intercettata a bordo della Fiat Bravo targata DK555VR in uso a RICHICHI Giuseppe.
Quest'ultimo, rispondendo ad una precisa domanda del suo interlocutore, affermava di avere una pistola dentro la borsa, che si deduceva essere "il computer" al quale i due avevano fatto criptic amente riferimento nella telefonata delle precedenti 13.13:
Omissis...
RICHICHI: dove dobbiamo andare?
CAPUTO: c'hai una pistola qua?
RICHICHI: vedi... vedi nella borsa no?
CAPUTO: cos'è?
RICHICHI: guarda cosa c'è nella borsa...
Omissis...

Successivamente, dal dialogo emergeva come CAPUTO, oltre ad aver ricevuto la pistola, aveva ottenuto da RICHICHI anche 30/40 proiettili nascosti sempre all'interno della "...*borsa*...". Ad ulteriore conferma della disponibilità di armi e munizionamento RICHICHI proponeva, addirittura, a CAPUTO, qualora ne avesse avuto bisogno, l'acquisto di apposite confezioni contenenti ciascuna 50 cartucce, al prezzo di 50 euro. All'atto di salire in auto, ha evidenziato il teste, RICHICHI riceveva la somma di 500 euro da parte di CAPUTO, che doveva essere consegnata ad altro soggetto:
RICHICHI: quanti sono questi qua?
Gaetano: 500..
RICHICHI: ora glieli porto a quello.. (inc).. se vuoi qualche capsula (ndr - intende proiettili) 50 euro costano.. una scatola..
Gaetano: quante ce ne sono?
RICHICHI: 50.. 50?.. 50.. ora qua ne hai una trentina.. quaranta.. ce l'ho nella borsa..
Gaetano: (inc)..
RICHICHI: vedi domani mattina vengo.. vengo qua al cantiere domani mattina..
Altrettanto eloquenti risultavano essere, in tesi d'accusa, i dialoghi del 19.5.2012 registrati ai prog. n. 780 RIT 677/2012 (*Gaetano - Certe volte spara più forte (inc. Pronuncia affrettata). Giuseppe - Quando riscalda. Gaetano - Uhm. Giuseppe - Quando la canna, si riscalda la canna, si riscalda (inc. Pronuncia affrettata) più... più rumore ti fa*) e 784 RIT 677/2012.
In detta ultima occasione, RICHICHI chiedeva infatti a CAPUTO se avesse l'arma al seguito (*"ce l'hai di sopra la cosa?... "*), domandandogli se l'avesse anche provata (*"l'hai provata ieri? ah?..."*). CAPUTO confermava, sostenendo di aver sparato quattro colpi (*"quattro colpi... "*). RICHICHI si mostrava particolarmente curioso di apprendere se l'arma fosse rumorosa al momento degli spari (*"si? gli spari si sentono?..."*).

Che RICHICHI avesse disponibilità di armi lo si evincerebbe anche dall'ambientale registrata al prog. 1952 RIT 677/2012 dell' 11.6.2012.
RICHICHI è in auto con Yuna e sono fermi in autostrada per una coda:

"RICHICHI - Me la metto qua la camicia? Yana - No. Te la metti là quando arriviamo, vai in bagno e te la metti. RICHICHI - Tengo la pisto... Yana - Che ci vuole a mettere la camicia. RICHICHI - Tengo la pistola dietro. Yana - Ah? RICHICHI - Tengo la pistola. Yana - Dove? (Inc. Segnale audio insufficiente) spara. RICHICHI - ah? (Risatina). Yana - Prima spara in aria, si liberano. RICHICHI - Sparo alle gomme. Yana - No..."

Ciò posto, venendo ai fatti specificamente contestatati al presente capo di imputazione, dalla attività di intercettazione gli inquirenti evincevano che il 6.7.2012 BOLOGNINO Domenico telefonava a RICHICHI chiedendogli di raggiungerlo al Dodonut di Parma, che gestiva, perché aveva problemi con alcuni avventori rumeni. Nella conversazione n. 19300 RIT 3275/11 lo esortava ad andare "*vestito*".
Qualche minuto dopo, BOLOGNINO Domenico richiamava RICHICHI (prog. 19302 RIT 3275/1) per informarlo che i rumeni stavano rompendo oggetti e lo esortava a far presto ribadendo che doveva andare vestito. RICHICHI confermava che stava andando "vestito" ed esortava il ragazzo a far intervenire il padre BOLOGNINO Michele.
Poco dopo tale Jimmy telefonava a RICHICHI dicendogli di non andare al Dodonut, perché era arrivata la polizia (prog. 19306 RIT 3275/11).
Il 13.7.2012, secondo l'accusa, BOLOGNINO Michele chiamava RICHICHI (prog. 20002 RIT 3275/11), dicendogli di andare al bar portando l'arma.

5.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sulla base delle prove indicate è innanzitutto possibile affermare la penale responsabilità di BOLOGNINO Domenico per il fatto a lui contestato.
Dato di partenza è l'acclarata disponibilità di armi in capo a RICHICHI. Le telefonate indicate in apertura e quanto si dirà in ordine al capo 139 dimostrano che egli, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, suo *factotum*, e dunque uomo fidato anche del figlio Domenico, aveva la materiale disponibilità di armi (anche da cedere) e che era solito portarle con sé. La telefonata sopra indicata, intercorsa con Yana è in tal senso emblematica, descrivendo una situazione del tutto comune, un viaggio in macchina, in cui i due parlano del momento in cui l'uomo si sarebbe dovuto mettere la camicia, posto che al di sotto portava appunto, una pistola. La circostanza, inoltre, è oramai stata accertata con la forza del giudicato.

Ciò posto, dalle intercettazioni indicate emerge come BOLOGNINO Domenico abbia esortato RICHICHI a raggiungerlo "vestito" . Tale esortazione rappresentava chiaramente un messaggio criptico, codificato, attraverso il quale Domenico chiedeva a RICHICHI di presentarsi munito di un'arma, non avendo alcun senso una raccomandazione a vestirsi e a non andare nudo.
Il contesto in cui l'esortazione è stata effettuata - ossia quello della richiesta di intervento in occasione della presenza nel locale gestito da BOLOGNINO Domenico di avventori rumeni che stavano disturbando e rompendo oggetti - conferma il significato attribuito alla affermazione. Conferma definitiva si ha nella telefonata che tale Jimmy ha fatto a RICHICHI dicendogli di non andare al locale, perché nel frattempo era sopraggiunta la Polizia, evidentemente mettendolo al riparo da controlli da parte delle Forze dell'Ordine.

E' in definitiva dimostrato come BOLOGNINO Domenico, nell'esortare RICHICHI a presentarsi al bar munito di un'arma, ha concorso nell'illecito di quest'ultimo, determinatolo a tenere e portare in luogo pubblico un'arma detenuta illegalmente.
La prova della consumazione si evince dalle parole dello stesso RICHICHI che, nel rispondere per la seconda volta a BOLOGNINO Domenico, che lo sollecitava ad arrivare al locale, gli ha risposto dicendo che stava arrivando.

A queste conclusioni non si può invece giungere in relazione all'episodio contestato a BOLOGNINO Michele.
Ed invero, la trascrizione della telefonata (prog. 20002 RIT 3275/11) dalla quale si dovrebbe trarre la prova di una condotta illecita analoga a quella commessa dal figlio DOMENICO (contestata dalla difesa), non autorizza in alcun modo, per la sua ambiguità - non risolta nemmeno dall'ascolto della conversazione da parte del Collegio - tale conclusione.
Limitatamente alla contestazione mossa a BOLOGNINO Michele, va dunque pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Per il fatto per cui vi è condanna, sussiste l'aggravante contestata atteso che, grazie all'uso dell'arma, che BOLOGNINO Domenico sapeva essere detenuta dall'uomo di fiducia del padre, egli mirava non solo ad allontanare dal locale avventori non graditi ma, soprattutto, ad ottenere, con metodologia tipicamente mafiosa, l'affermazione del controllo sul territorio da parte del sodalizio, di cui voleva dimostrare la forza d'azione ad un altro gruppo, quello dei rumeni, che aveva concretamente dimostrato di non rispettarla. Si aggiungo poi le considerazioni svolte, in generale, in apertura.

6. CAPO 139

Disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano

La contestazione mossa al capo 139 trae origine da una attività di perquisizione e sequestro in ordine alla quale ha testimoniato il Maresciallo Costantino all'udienza 5.1.2017.
Nel novembre 2012, veniva effettuata una perquisizione presso le abitazioni di SCHIRONE Graziano e RICHCHI Giuseppe, situate nell'area cortiliva ove avevano sede il magazzino e gli uffici di BOLOGNINO Michele. L'area cortiliva era recintata.
La perquisizione era stata effettuata poiché dall'ascolto delle telefonate era emerso, secondo gli inquirenti, che RICHICHI, a partire dall'aprile 2012, commerciava in stupefacenti in proprio.
La perquisizione aveva dato esito negativo quanto allo stupefacente (erano stati trovati sui coltelli intrisi di hashish), ma esito positivo quanto alle armi, perché venivano rinvenute numerose munizioni di vario calibro, tre caricatori ed una valigetta per pistola vuota, sulla quale era stata scritta a pennarello l'indicazione: Beretta 98 F15188P.
La gran parte di questi beni, ha spiegato il testimone, erano stati rinvenuti all'interno di una fotocopiatrice sita nel garage di SCHIRONE; in particolare: la custodia in plastica, un serbatoio con sedici cartucce calibro 9x21; un altro serbatoio contenente quindici cartucce calibro 9x21; altre quattro cartucce 9x21; un sacchetto per alimenti contenente altre sei cartucce 357 Magnum; un'ulteriore cartuccia marca Winchester 9x21; un'altra cartuccia

Colombo da 70 millimetri; e sei cartucce da caccia. Il garage, ha spiegato il teste, era nella disponibilità di SCHIRONE, che ne deteneva le chiavi, anche se all'interno della fotocopiatrice veniva trovato un portafoglio contenente fatture a nome di RICHICHI e una fototessera dello stesso. Il sequestro veniva quindi eseguito a carico di entrambi.
Nella cabina del gas, posta nel cortile delle abitazioni e del magazzino, venivano invece rinvenuti: un serbatoio per cartucce calibro 9x21 contenente quattro cartucce dello stesso calibro: due cartucce GFL 9x21, una cartuccia Winchester, sempre del calibro 9x21; un'ulteriore cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello. In più, altre due cartucce GFL calibro 9x21 ed una scatola Fiocchi 7,65, contenente trentatre cartucce suddivise in ventotto cartucce 7,65 parabellum e cinque cartucce Luger 30.
La cabina del gas serviva certamente le abitazioni di SCHIRONE e RICHCHI; forse anche di altre abitazioni. Per questo il sequestro venne inizialmente fatto a carico di ignoti.
Quanto alla matricola della pistola Beretta, della quale era stata rinvenuta la custodia, gli accertamenti effettuati avevano consentito di appurare che si trattava di una pistola Beretta mod. 98 denunciata smarrita dal proprietario Schiano Francesco (durante uno sfratto la pistola non era stata rinvenuta e Schiano non sapeva dove fosse e, quindi, era stata censita nella banca dati della Polizia come smarrita).
Il munizionamento era di calibri diversi e, dunque, era ipotizzabile il possesso di armi di diversa tipologia. L'esame delle cartucce consentiva di accertare che molte di esse erano state ricaricate, segno, a dire del teste, della dimestichezza con le armi da parte di chi aveva provveduto ad effettuare tale operazione.
Una delle cartucce rinvenute nella cabina del gas era uguale a molte di quelle rinvenute nella fotocopiatrice: presentavano caratteri cirillici ed erano di fabbricazione serba: per questa ragione venivano tutte ritenute nella disponibilità degli indagati.

Durante le operazioni di perquisizione, inoltre, erano state posizionate microspie nell'ufficio di BOLOGNINO.
L'ascolto delle conversazioni, ha riferito il teste, aveva consentito di accertare che la sera prima BOLOGNINO Michele aveva dato incarico a SCHIRONE di spostare la pistola Beretta. Nella telefonata registrata al prog. 18 RIT 2708/12 BOLOGNINO Michele, SCHIRONE e RICHICHI e altre due persone commentavano la perquisizione, mostrandosi preoccupati del fatto che avrebbero potuto contestare loro il furto (la ricettazione della pistola) e BOLOGNINO Michele faceva espresso riferimento alla pistola Beretta:
"BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna... vuoi vedere che questa qua... questa è la cosa più brutta... ti fanno pagare il furto, qua.
RICHCHI Giuseppe - Qual è?
BOLOGNINO Michele - Beretta novantotto effe uno. Mannaggia alla Madonna!"La matricola indicata sulla scatole era "Beretta 98 F15188P".

Nel corso della conversazione veniva effettuato un riferimento al fatto che la pistola non c'era più *"RICHCHI Giuseppe - Grazia', ringrazia me.*
SCHIRONE Graziano - Ringrazio di che?
RICHCHI Giuseppe - (Inc. audio disturbato).

BOLOGNINO Michele - Ringrazia me...
SCHIRONE Graziano - Mannaggia alla...
BOLOGNINO Michele - Che se era là (inc. sovrapposizione di voci)"

Nel corso della conversazione registrata al prog. 66 RIT 2708/12 BOLOGNINO Michele faceva espresso riferimento alla pistola:
BOLOGNINO Michele - Loro non sono venuti qua... loro qua .. loro erano venuti per loro, per la casa là dentro. Alleluia Lauro - Sì, va bene... ma viste...
RICHCHI Giuseppe - Loro volevano tutte le chiavi... tutte le chiavi volevano, del garage e cantina. Gli ho detto: "Eh, tie' il garage,"gli ho detto... "Questa è . e questa è la casa,"gli ho detto. Ha fatto: 'Altre chiavi ce ne hai?'..
BOLOGNINO Michele - Digli... digli quando hanno trovato la scatola...
Alleluia Lauro - (Inc. audio insuf.).
RICHCHI Giuseppe - Aspetta... "Altre chiavi ne hai? .' "Non ne ho più chiavi," gli ho detto. " Del capannone ce l'hai?."Gli ho detto: "No,"gli ho detto (inc sovrapposizione di voci), gli ho detto.
BOLOGNINO Michele - Ah, sentimi un po', perché... perché quando...
RICHCHI Giuseppe - Vanno da lui (inc. pronuncia non chiara) e trovano la chiave del coso, del garage... nel mazzo di chiavi. Sono andati nel garage, sono venuti i cani... il cane ha trovato le cose, un paio di capsule erano...
BOLOGNINO Michele - Hanno trovato la scatola della pistola.
RICHCHI Giuseppe - Chiusa, però... chiusa. "A RICHCHI le manette," hanno detto. "A RICHCHI, a RICHCHI, a RICHCHI."gli ha detto quello là...
BOLOGNINO Michele - (Inc. voci sovrapposte) le manette. Vicino i colpi della pistola hanno trovato il documento suo. (Ride)
RICHCHI Giuseppe - Boh, il documento... pure una fattura mia c'era.
BOLOGNINO Michele - Ah, a lui hanno trovato... hanno trovato due caricatore pieni, le capsule...
RICHCHI Giuseppe - Le capsule... tutto hanno trovato, là. Le manette...
BOLOGNINO Michele - Piglia il coso.
RICHCHI Giuseppe - "Ci sono... ci sono (inc. pronuncia non chiara). Gli ho detto: 'Dov'è?' Gli ho detto:
"Qua ci sono le capsule'.. perchè loro erano ..
BOLOGNINO Michele - Dentro la scatola...
RICHCHI Giuseppe - Qua c'erano le capsule e qua c'era la scatola, apre la scatola: 'Qua la pistola. Vai, vai a RICHCHI le manette,"gli diceva. 'La pistola?,"gli ho detto io. 'Vedi che (inc. pronuncia non chiara),"gli ho detto. "Qua c'è una pistola!" "Ah, qua c'è la pistola?,"gli ho detto. Ha aperto: "E' vuota." Sono rimasti fregati. Hanno chiamato i cani... un'altra volta i cani in garage...
V.M. - Il cane ha trovato i colpi?
RICHCHI Giuseppe - Eh, due cani. Uno... uno quello per la droga e uno per i cosi...
V.M. 1 - Erano due cani.
RICHCHI Giuseppe - Due cani.
V.M. 1 - (Inc sovrapposizione di voci).

BOLOGNINO Michele - E' stato fatto il ritrovamento di undici cartucce calibro nove per ventuno, di cui undici cartucce recanti (inc. pronuncia non chiara).. eravamo in mezzo ai guai. Due cartucce (inc. sovrapposizione di voci)... due sacchetti recanti (inc. pronuncia non chiara) e sei cartucce, trecento (inc. sovrapposizione di voci).. una cartuccia calibro nove per ventuno inserita in (inc. Sovrapposizione di voci) di colore blu., sei cartucce (inc. sovrapposizione di voci), un giunto di plastica isolo, una valigetta con (inc. Pronuncia non chiara) di plastica colore blu, (inc pronuncia non chiara) della Beretta sul quale era riportata (inc. sovrapposizione di voci) con pennarello di colore azzurro. . Beretta nove (inc. pronuncia affrettata) all'interno della valigetta (inc. sovrapposizione di voci) uno scovolino per la pulizia dell'arma... mh... spazzolino. E poi là vicino, vedi.. (Mentre BOLOGNINO Michele elenca il materiale ritrovato, si odono voci in sottofondo ma la conversazione risulta incomprensibile

BOLOGNINO Michele - Una busta di plastica contenente certificato di garanzia dell'arma (inc. sovrapposizione di voci), dove escono i fogli (inc. audio insuf.) era presente un portafoglio usato di colore nero con all'interno vari biglietti da visita, appunti vari e documenti riconducibili a RICHCHI Giuseppe... altri meglio generalizzato... ah...

Alleluia Lauro - E non hanno (inc. pronuncia non chiara) tutte queste cose?

BOLOGNINO Michele - Come no? Ma mica ti possono arrestare per queste cose

RICHCHI Giuseppe - Come mi possono arrestare...Alleluia Lauro - Eh, va be', però il garage non è suo?

BOLOGNINO Michele - Però avevi poi i documenti...

RICHCHI Giuseppe - Il portafoglio, però la robu sua era sotto nel... nel garage mio, tutte le cose...

Alleluia Lauro - E' logico, il garage mica è il mio, che cazzo...

BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) il portafogli tuo come mai è là dentro Eh...

RICHCHI Giuseppe - Ci sono i mobili miei. Ho messo i mobili io là dentro," gli ho detto. E non fa niente che con le capsule che cazzo fanno? Se c'era la pistola, sì, ci arrestavano

BOLOGNINO Michele - Con la pistola t'arrestavano...

RICHCHI Giuseppe - Sì, ci arrestavano, ha detto.

V.M. - Miche', pure (inc. pronuncia non chiara)

RICHCHI Giuseppe - No, no..

V.M. - Lo chiamano pure.

RICHCHI Giuseppe - Ha detto che ora ci chiamano.

V.M. - Come te le trovi tu tutte queste capsule?

RICHCHI Giuseppe - Le ho viste (inc pronuncia non chiara) e me le sono portate a casa...

V.M. - Ma come.., come...

BOLOGNINO Michele - Perchè, pure loro, hanno trovato una busta...

V.M. - Richi', quando c'è stato il fatto di La Manna, la pistola nel freezer. Tu... tu...

RICHCHI Giuseppe - Se quello è stupido, no .. (Si ode un forte rumore in sottofondo)

(Voci sovrapposte)

RICHCHI Giuseppe - Quello che dico io, no? Allora, hanno fatto la perquisizione, no? Nella cucina...

BOLOGNINO Michele - Loro dopo, come dice (inc. Pronuncia non chiara) dice che li hanno trovati ed erano vicino ad un coso di .. pensando (inc. pronuncia affrettata).
RICHCHI Giuseppe - Però... però nella cucina da me, nella cucina non hanno trovato (inc. audio disturbato).
BOLOGNINO Michele - Ah, pure i coltelli ti hanno segnato...
RICHCHI Giuseppe - Sì...
BOLOGNINO Michele - Due coltelli.
RICHCHI Giuseppe - Nel garage però.
BOLOGNINO Michele - Sai che hanno scritto, Lauro? Due coltelli con la lama che tagliava il fumo."
RICHCHI Giuseppe - (Inc. Sovrapposizione di voci)
Alleluia Lauro - (Ride).
BOLOGNINO Michele - Sicuramente tagliava il fumo per Salvatore...
SCHIRONE Graziano - Per te e Salvatore.
Alleluia Lauro - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHCHI Giuseppe - (Inc. sovrappostizione di voci).
BOLOGNINO Michele - Figliolo, io ti ho detto sempre: Non scherzare, vai a lavorare. Non fare...,"che tu no fai niente, Però, ti vedono girare...
V.M. - Sì, Miche', sì. Il discorso...
BOLOGNINO Michele - I cristiani parlano... a te piace scherzare con i cristiani, (Inc. pronuncio non chiara), prima li prendi in giro e poi quelli parlano.
V.M. - Bravo, Michele, bravo.
BOLOGNINO Michele - Noi qua siamo dalle cinque svegli da stamattina, ci siamo spaccati il culo, senza prendere soldi. Un altro po' e ci tagliano luce, gas... con la stufetta, con questa ci riscaldiamo? Se avevamo i soldi avevamo il gas, la stufetta abbiamo qua
dentro...
V.M. - Andiamo a scaricare, dai, prima che me ne vado, dai. Grazia', i rempi che (inc. Sovrapposizione di voci), Pasquale è d'accordo. L'hanno presa a quella... a quella croce storta. (Inc. pronuncia non chiara).
SCHIRONE Graziano - (Inc. audio insuf.)
RICHCHI Giuseppe - È qua.

Nella conversazione ambientale n. 130 RIT 2708/12, i due manifestavano timori sulle motivazioni della perquisizione e sulle conseguenze derivanti dalle analisi condotte sul materiale in sequestro:
"BOLOGNINO Michele - No, no, a me l'ha detto Franco (inc. sovrapposizione di voci.). Ti sto dicendo, ora, la prossima volta che chiamo e c'è questo qua... il Carabiniere... qua con queste impronte ci arrestano a tutti, ed io non voglio che mi arrestano e mi associano a qualcuno che può dire cose. Andre', qua ci arrestano a tutti".

La definitiva conferma sull'effettiva presenza dell'arma all'interno dei locali perquisiti, si acquisiva dalla telefonata registrata al prog. 209 RIT 2708/12, durante la quale BOLOGNINO Michele tornava sulla perquisizione e, in particolare, sul fatto che SCHIRONE aveva le chiavi del garage in cui erano state trovate gran parte delle munizioni e la custodia della pistola,

affermando che RICHICHI e SCHIRONE non erano stati arrestati solo grazie alla sua intuizione che lo aveva spinto ad ordinare a SCHIRONE Graziano di spostare la pistola e di portargliela:

"BOLOGNINO Michele - Di dove aveva le chiavi Graziano hanno trovato (inc. audio insuf.), può darsi che dentro trovavano la pistola per loro.
RICHCHI Giuseppe - Però le chiavi di qua erano sopra là, non c'era nessuna chiave di qua, Miche'.
BOLOGNINO Michele - Hanno visto Graziano girare... perché... va be', ma non è qua. A me non me ne frega, qua dentro che cazzo... ringraziatemi a me che la sera ho mandato Graziano a cacciare quella cosa, sennò a te...
RICHCHI Giuseppe - (Inc. audio insuf.) pizzicavano.
BOLOGNINO Michele - A te e a lui..."
BOLOGNINO Michele - Perché non c'era, lui lo sapeva. La sera me lo sentivo io, gli ho detto: Vai a prendere quella cosa, portamela qua."

BOLOGNINO faceva poi riferimento al fatto che RICHCHI aveva mostrato la pistola in alcune occasioni, anche a suo figlio.

Anche sulle pistola Beretta rinvenuta sono stati effettuati accertamenti tecnici - prodotti all'udienza del 29.6.2016 - i quali, anche all'esito delle prove di funzionalità, hanno permesso di stabilire *"che il revolver in sequestro marca North American Arms (Stati Uniti), modello NAA-22LR, calibro .22 Long Rifle, avente matricola obliterata è da considerarsi un'arma comune da sparo, clandestina, funzionante ed efficiente."*

6.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Gli esiti della attività di perquisizione e i successivi accertamenti tecnici, nonché l'inequivoco tenore delle intercettazioni durante le quali gli imputati, che commentano quella attività, rappresentano plurime ed univoche prove che dimostrano, senza margine di dubbio alcuno, la detenzione e la disponibilità delle armi da parte dei coimputati, tutti preoccupati di un possibile arresto.

Pacifica, anche in questo caso, la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. per le ragioni esposte in apertura.

7. CAPI 140bis-140 ter

Detenzione di armi da parte di SILIPO Floriana

Ai capi di imputazione in oggetto viene contestato a SILIPO Floriana di avere alterato le caratteristiche meccaniche della carabina ad aria compressa Vectis 026, matricola 62035, facendola divenire in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.
L'arma sarebbe stata trovata nella sua disponibilità e di quella di SILIPO Francesco, all'atto della perquisizione eseguita nei suoi riguardi dagli operanti del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia in data 17.9.2014.

Il verbale di perquisizione è stato prodotto all'udienza del 6.9.2018.
Agli atti del processo difetta, tuttavia, la consulenza tecnica – e comunque qualsiasi altra prova scientifica - svolta dal Servizio di Polizia Scientifica che, in ipotesi accusatoria (così come evincibile dalla pronuncia di condanna emesse nei confronti del coimputato) avrebbe accertato l'alterazione contestata.
In assenza della predetta prova scientifica è precluso al Tribunale qualsiasi accertamento, non essendo in grado di stabilire se la carabina sia stata effettivamente alterata e trasformata in arma comune da sparo.
Da quanto esposto segue pronuncia assolutoria di SILIPO Floriana in ordine ad entrambi i reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

8. CAPO 140 quater

La disponibilità di armi da parte di SILIPO Luigi

Il capo di imputazione in esame attiene alla asserita detenzione illegittima di armi da parte, questa volta, di SILIPO Luigi.
Si tratterebbe, in particolare, di due caricatori e di munizioni diverse per marche ed allestimenti.
La contestazione prende le mosse dall'attività di perquisizione e sequestro eseguita in data 17.9. 2014 dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia.
Dal verbale prodotto agli atti in data 6.9.2018 emerge, infatti, il dato oggetto di contestazione.
Sottoponendosi ad esame in data 11.5.2017, l'imputato SILIPO Luigi ha ammesso che durante la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza venne trovata la valigetta con i serbatoi e i proiettili calibro 12, ma ha sostenuto che si trattasse di munizioni denunciate come emergerebbe dal verbale "*di denuncia fatto in questura*". Secondo la sua tesi difensiva, all'epoca della perquisizione aveva messo in vendita le armi che deteneva regolarmente, e fu proprio l'armiere a dirgli di tenere il serbatoio e le munizioni in quanto " ferraglia" e che qualora l'armiere ne avesse avuto bisogno gliele avrebbe richieste.
La tesi difensiva non ha trovato riscontro in alcunchè: né nel verbale di denuncia delle armi che il SILIPO avrebbe fatto presso la Questura, né nella fantomatica vendita delle altre armi "legittimamente detenute".
Resta il dato oggettivo, rappresentato dal rinvenimento di parti di armi comuni da sparo e munizionamenti in assenza del titolo abilitante la detenzione e il porto.
Va quindi pronunciata sentenza di condanna a carico di SILIPO luigi per il reato a lui ascritto al capo 140 quater per avere illegalmente detenuto parti di armi comuni da sparo e munizioni così come descritto nel capo di imputazione.

Per le ragioni esposte in apertura si ritiene sussistente anche la circostanza aggravante di cui all'art. 416bis. 1 C.p.

9. CAPO 140 septies

Disponibilità di armi da parte di RUSIA Marco

Anche in questo caso la contestazione prende le sue mosse dalla attività di perquisizione e sequestro effettuata in data 15.1.2015 dai militari del R.O.N.I. di Reggio Emilia, in occasione

dell'esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. distrettuale in pari data.

Il decreto di sequestro è stato prodotto il 6.9.2018.

Da esso emerge, *per tabulas*, il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato BUSIA Marco di una pistola automatica calibro 7,65, marca 1914 Retolaza Eibar.

Sulla stessa sono stati effettuati accertamenti tecnici, in ordine ai quali ha riferito in dibattimento il Colonello Donghi all'udienza del 16.6.2016.

Secondo tali accertamenti (cfr produzione udienza 29.6.2016), si tratta di una pistola a funzionamento semiautomatico ad azione singola, calibro 7,65 browning, del modello usualmente noto come tipo Ruby, cioè una produzione spagnola dei primi decenni del 1900, prodotta essenzialmente per l'impiego da parte delle Forze Armate francesi e che veniva costruita, su brevetto, da diversi produttori. Quella oggetto di analisi è stata prodotta dall'azienda Retolaza Hermanos (i fratelli Retolaza) con la matricola 35631. L'arma è qualificabile come *"arma del tipo comune da sparo"*, la matricola è impressa regolarmente sulle due superfici di carrello e castello per cui è prevista ed è completa del relativo caricatore, contenente sette cartucce calibro 7,65. L'unica anomalia di quest'arma attiene al funzionamento, perché il precursore fuoriesce dal piano di culatta (il suo alloggiamento naturale) ed è leggermente piegato. Questo implica che il precursore non riesca a rientrare nella sua sede. Sporgendo dal piano di culatta, la funzionalità dell'arma è comunque garantita, perché l'arma, andando in chiusura, spara con un sistema come fosse una cosiddetta massa battente, cioè con il precursore al di fuori del piano di culatta. Sono state fatte prove esplodendo una munizione priva di proiettile, solo con l'innesco del bossolo per una questione di sicurezza: l'arma è risultata efficiente. Nonostante l'anomalia riscontrata, resta un'arma comune da sparo che può funzionare a massa battente sebbene non progettata per questo funzionamento.

Alla luce di tali conclusioni tecniche, stante l'incontestata assenza del titolo abilitativo alla detenzione di armi e la mancanza di qualsivoglia ipotesi alterativa, razionale e lecita, a quella formulata dall'accusa, deve dunque ritenersi dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Si rinvia alla parte introduttiva per la giustificazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis 1. C.p.

10. CAPO 140octies

Disponibilità di armi da parte di SCHIRONE Graziano

Nel corso delle perquisizioni effettuata in data 15.1.2015, in occasione dell'esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. distrettuale in pari data, SCHIRONE Graziano veniva trovato nel possesso di un arma: nella sua abitazione veniva infatti rinvenuta una pistola revolver con matricola abrasa.

Sulla stessa sono stati effettuati accertamenti tecnici, in ordine ai quali ha riferito in dibattimento il Colonello Donghi all'udienza del 16.6.2016.

Da tali accertamenti (prodotti all'udienza del 29.6.2016 ed effettuati nelle forme previste dall'art. 360 c.p.p. in quanto, appunto, la pistola in sequestro presentava la matricola abrasa) emergeva che il l'arma sottoposto a vincolo era un revolver di allestimento americano, ad azione singola, marca NORTH AMERICAN ARMS, modello NAA22-L.R., calibro 22 Long

Rifle.

La matricola era stata abrasa con azione raschiante e non era stato possibile il ripristino completo, nemmeno tramite l'uso di reagenti.

Sulla pistola sono state effettuate le prove di armamento e scatto "in bianco" (senza cioè uso di munizionamento) che hanno permesso di verificare il regolare funzionamento meccanico dei congegni che la compongono.
Successivamente sono state effettuate le prove di sparo, in apposita galleria di tiro e recupero, utilizzando munizioni prelevate dal campionario di laboratorio, che hanno permesso di constatarne il regolare funzionamento operativo. Gli accertamenti esperiti hanno, in definitiva, permesso di concludere che il revolver in sequestro marca North American Arms (Stati Uniti), modello NAA-22LR, calibro 22 Long Rifle, avente matricola obliterata è da considerarsi un' arma comune da sparo, clandestina, funzionante ed efficiente (cfr. relazione prodotta agli atti)

Alla luce di tali conclusioni tecniche, stante l'incontestata assenza del titolo abilitativo alla detenzione di armi e la mancanza di qualsivoglia ipotesi alterativa, razionale e lecita, a quella formulata dall'accusa, deve dunque ritenersi dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Si rinvia alla parte introduttiva per la giustificazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis 1. C.p

CAPITOLO XII
GLI STUPEFACENTI

Si trattano in questa sede i capi di imputazione nei quali viene contestato a diversi imputati, talvolta in concorso con altri giudicati separatamente, di avere commesso delitti legati la traffico di sostanze stupefacenti.
Ed invero, l'attività di indagine ha fatto emergere elementi di prova in merito ad un altro settore operativo nell'economia illecita, da parte di alcuni membri della consorteria.

Va in proposito fin da subito evidenziato che laddove le prove raccolte consentano di affermare la penale responsabilità degli imputati, va comunque esclusa l'aggravante dell'art. 416bis. 1 c.p., atteso che la rilevanza dei fatti, il cui disvalore non è certamente trascurabile, non appare significativa, per quanto emerso dal dibattimento, di una finalizzazione delle condotte ad agevolare il sodalizio nella sua globalità, quanto ad arricchire alcuni suoi membri - per quanto di spicco all'interno dell'organizzazione criminale - nella loro accentrata tendenza a delinquere e costantemente protesi a cercare nell'illecito agire nuove fonti di arricchimento, anche individuale.

In questo senso trova conferma un dato fondamentale emerso nel corso del presente processo: la trasformazione della associazione e della sua azione, sempre più orientata ad operare in settori di azione lontani da quelli tradizionali, meno proficui e più rischiosi di quelli legati all'attività "imprenditoriale", ben più generosa di guadagni e svolta secondo più tranquillizzanti, quanto subdole, forme di apparente liceità ed orchestrata, per lo più, da imprenditori mafiosi dalla fedina penale immacolata.

Prima di procedere alla valutazione dei singoli reati contestati preme effettuare una sola premessa metodologica.
Anche in questi casi una delle prove fondamentali è rappresentata dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche.
Come spesso accade nelle intercettazioni relative al commercio di stupefacenti, il contenuto delle conversazioni non è quasi mai esplicito nel riferimento alla sostanza stupefacente, che viene indicata mediante utilizzo di un linguaggio spesso criptico o con il riferimento a termini del tutto generici. L'uso di un tal genere di linguaggio anomalo, che spesso si traduce nell'impiego di parole o frasi che hanno poco senso nel linguaggio comune o nell'ambito stesso della conversazione, è indice dell'esigenza degli interlocutori di nascondere il reale contenuto del dialogo a potenziali ascoltatori (quali le forze di polizia). Il che rimanda ad un'attività illecita da tenere nascosta ai potenziali ascoltatori. La valutazione di tale linguaggio criptico deve essere, dunque, effettuata alla luce dell'intero contenuto della conversazione, del contesto della stessa, della qualità degli interlocutori e dei loro discorsi precedenti e successivi e in generale, alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini. Se ricorrono termini che non trovano una coerente spiegazione con il contesto del

discorso nel quale sono inseriti ma che, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato dall'accusa, da essi possono trarsi ragionevolmente significati univoci.
Ovviamente gli esiti positivi degli interventi di volta in volta eseguiti nel corso dell'attività investigativa costituiscono poi fondamentale dimostrazione che le conversazioni intercettate avessero proprio ad oggetto l'illecito commercio di stupefacenti.

1. CAPI 162-164

Conviene procedere alla trattazione unitaria dei capi 162 e 164, posto che essi presentano profili di evidente analogia sia in ordine alle dinamiche criminali sottese che, conseguentemente, ad una parte delle prove raccolte.
Comune è anche il protagonista principale delle vicende, RICHICHI Giuseppe - per questi fatti già giudicato e condannato in via definitiva in sede di giudizio abbreviato - uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele.

Al capo 162 viene contestato a BOLOGNINO Michele e NICASTRO Antonio, in concorso con RICHICHI Giuseppe, di avere offerto e ceduto "in conto vendita" a MINELLI Kostantinos ed a LAERA Stefano imprecisate quantità di sostanza stupefacente, del tipo hashish. In particolar modo, NICASTRO Antonio, fungendo da intermediario, avrebbe indirizzato il MINELLI ed il LAERA da RICHICHI Giuseppe, affinché cedesse loro lo stupefacente di cui necessitavano per il successivo spaccio. BOLOGNINO Michele avrebbe sovrinteso e collaborato nelle illecite cessioni attuate dal RICHICHI, sollecitando il NICASTRO al pagamento dei quantitativi di stupefacente ceduti al MINELLI ed al LAERA, ritenendolo responsabile dell'insolvenza del primo.

Quanto alle prove acquisite nel corso del dibattimento valgano, innanzitutto, le dichiarazioni rese dal maresciallo Costantino il quale, sentito all'udienza del 5.1.2017, ha ricostruito il presente capo di imputazione suddividendo l'episodio in questione in tre fasi.
E' proprio nella prima fase che, secondo l'accusa, emergerebbe il ruolo di intermediario del NICASTRO, il quale per l'acquisizione di una partita di stupefacente in conto vendita, avrebbe messo in contatto MINELLI Kostantinos con RICHICHI Giuseppe (prog. 17, 18, 29 RIT 3275/2011).
Da tale momento, ha spiegato il testimone, venivano infatti registrate una serie di conversazioni attraverso le quali il RICHICHI si metteva d'accordo per vedersi con tale "Costa" poi identificato in MINELLI, intestatario dell'utenza in uso:
- prog. n. 302 RIT 3277/2011: *" Costa = pronto? RICHICHI Giuseppe = pronto chi parla? Io sono Andrea l'amico di Antonio il lardo tu chi sei? Costa = ah, ah io sono Costa, allora io in pratica sono a Casal Maggiore e dovrei venire a Viadana. RICHICHI Giuseppe = eh, tu sei a Casal Maggiore Costa, tu se quello che fa il pizzaiolo? Costa = si, si. RICHICHI Giuseppe = va bene dai, ascolta ci vediamo a Viadana, ci vediamo là... ci vediamo a Viadana..."* .

prog. n.327 RIT 3277/2011: *"...Costa = sei con quel macchinone grosso? RICHICHI Giuseppe = si. Costa = posso venire da te? RICHICHI Giuseppe = si, si. Costa = arrivo."*

Che la vicenda avesse delle connotazioni illecite, ha evidenziato il teste, si capiva proprio da quello che succedeva in occasione dell'incontro. In particolare nel corso della telefonata intercettata al prog. 327 RIT 3277/2011 gli interlocutori, sia RICHICHI che Costa, palesavano una certa circospezione, una certa diffidenza, tant'è che Costa, addirittura, chiedeva a RICHICHI se potesse avvicinarsi alla sua autovettura, proprio a volersi sincerare del fatto che vi fosse campo libero e che non vi fossero delle controindicazioni.
Dopo quest'incontro, RICHICHI contattava Antonio detto "U lurdu" per confermargli, appunto, di essersi incontrato con il ragazzo, lamentandosi, nel contempo, per il fatto che l'interessato si era presentato senza soldi, tant'è che poi, nel corso di uno specifico passaggio, RICHICHI metteva al corrente Antonio del fatto che il ragazzo aveva chiesto la disponibilità di tempo di otto giorni per poter saldare la cifra pattuita per la cessione (prog. 29 RIT 3275/2011).

Inizia così, secondo la ricostruzione offerta dall'accusa, la seconda fase della vicenda, caratterizzata prevalentemente dalle insistenze di RICHICHI nel voler conoscere l'andamento dell'attività di spaccio proprio perché, ovviamente, era interessato a conoscere le tempistiche entro le quali sarebbe rientrato in possesso del suo denaro.
Venivano, infatti, registrate una serie di conversazioni dalle quali si evinceva, secondo la ricostruzione della accusa, come Costa si stesse adoperando per smerciare lo stupefacente al fine di saldare il debito con RICHICHI. Inoltre, come si evinceva dalle conversazioni registrate ai prog. 52 e 236 RIT 3275/11, RICHICHI chiedeva criptícamente, in più occasioni, come stesse andando "il lavoro".

E' in questa fase che, secondo l'accusa, compare BOLOGNINO Michele.
Ed invero, ha spiegato il teste, di fronte alle inadempienze di MINELLI, il RICHICHI si lamentava proprio con NICASTRO, perché gli aveva mandato una persona inadempiente. Addirittura gli diceva che sarebbe stato meglio non farsi vedere proprio da BOLOGNINO Michele, in ragione di quest'inadempienza.

Nei giorni successivi, in particolare tra il 7 e il 10 gennaio 2012, le insistenze di RICHICHI si facevano più pressanti, perché voleva evidentemente rientrare al più presto della somma che pretendeva. Particolarmente interessante, in ipotesi d'accusa, sarebbe la conversazione registrata al prog. 389 RIT 3275/2011. Nel corso della stessa, infatti, Costa diceva che in serata avrebbe visto una persona che sembrava essere interessata all'acquisto dello stupefacente e RICHICHI cercava allora di stringere i tempi: esortava Costa a contattare quest'acquirente per cercare di portare a conclusione la trattativa nel più breve tempo possibile, anche perché RICHICHI precisava che il giorno seguente (così come aveva detto a BOLOGNINO nel corso della conversazione n. 464 RIT 3275/11) sarebbe partito e che avrebbe dovuto rendere conto ad una terza persona.
Il passaggio metteva in evidenza, secondo l'accusa, il primo collegamento tra l'attività di RICHICHI e la figura di BOLOGNINO.
Ed invero, ha spiegato il testimone, il 7.1.2012 RICHICHI aveva dapprima contattato BOLOGNINO dicendogli che sarebbe partito per la Calabria; dopodiché, nell'ambito delle richieste che lui stava formulando all'indirizzo di Costa, quello stesso giorno specificava che

sarebbe partito il giorno seguente e che prima, però, avrebbe dovuto "consegnare", "rendere conto" ad una terza persona. Costa cercava di temporeggiare; veniva quindi nuovamente contattato da RICHICHI (prog. 457 RIT 3275/2011). Costa temporeggiava di nuovo, chiedeva di essere ricontattato più tardi.
In realtà, quella sera Costa non rispondeva al telefono, rendendosi irreperibile, tant'è che RICHICHI aveva anche cercato di contattarlo per il tramite della sua ragazza, inviando un SMS registrato al progressivo numero 470 RIT 3275/2011, con il quale, ha spiegato il teste, *scriveva testualmente: "Costa, non inventarmi scuse, risp"*.
I due si sentivano anche il giorno dopo (prog. 556 RIT 3275/2011) e anche questa conversazione era caratterizzata dal tentativo di Costa di prendere tempo, di rabbonire RICHICHI. Costa, ha spiegato il teste, si rendeva irreperibile anche il giorno seguente. Questo comportamento scatenava la reazione di RICHICHI il quale il 10.1.2012 contattava Antonio "U lurdu" per chiedere contezza circa il comportamento della persona (Costa) gli aveva inviato, insinuando che i soldi li avesse presi direttamente lui, Antonio. Per questo motivo, al fine di rendere ancora più incisive le sue rimostranze e di fargli intendere la gravità della questione che si stava profilando, gli diceva che sarebbe stato meglio se non si fosse fatto proprio vedere da Michele, altro fondamentale segnale, secondo l'ipotesi di accusa, del legame tra RICHICHI e BOLOGNINO Michele. Altrettanto significativo, secondo gli inquirenti, il passaggio in cui RICHICHI minacciava Antonio, dicendogli che non avrebbe più fatto lavorare la sua ragazza nel locale e che l'avrebbe messa addirittura per strada. Queste affermazioni rimandavano, in tesi d'accusa, ai locali notturni che BOLOGNINO effettivamente in quel periodo gestiva - il Diana Park e poi successivamente il Duplex di Baganzola, cfr. Cap. IX - (prog. 695 RIT 3275/2011). Il tema della gestione sinergica dell'affare da parte di RICHICHI unitamente ad un altro soggetto ritornava anche l'11.1.2012, quando RICHICHI diceva a Costa di dover riferire al "geometra". Anche questa terminologia ritornava dopo un'altra conversazione già intercettata con un uomo non meglio identificato nel periodo in cui RICHICHI si trovava in Calabria ed in cui quest'ultimo chiedeva al suo interlocutore sulla quantità di un "lavoro", dicendo che doveva riferire al "geometra" (prog. 741 RIT 3275/2011).

A questo punto, ha spiegato il teste, si entra nella terza fase della vicenda, e cioè quella in cui gli inquirenti decidevano di intervenire per trovare riscontri oggettivi alle conversazioni. L'intervento veniva effettuato il 20.1.2012 in seguito ad una serie di conversazioni intercorse tra Costa e RICHICHI (prog. 1627 RIT 3275/11 e prog. 677, 685 RIT 3277/2011). Il contenuto di queste conversazioni, ha spiegato il teste, lasciava emergere come Costa sembrasse essere riuscito a reperire la gran parte del denaro che avrebbe dovuto consegnare a RICHICHI, ad eccezione di una piccola parte, ragione per la quale chiedeva appunto a RICHICHI un incontro, in modo tale da poter effettuare uno scambio soldi/nuova partita di stupefacente, dalla quale scalare la cifra mancante in relazione al debito precedente. Quindi, sulla base di tali risultanze, veniva predisposto un servizio anche alla luce degli elementi che erano affiorati, per esempio, nel corso della telefonata 691 RIT 3277/2011, in base alla quale Costa e RICHICHI si erano accordati per vedersi nei pressi dell'abitazione di Costa. Peraltro, dalle conversazioni era emerso anche che Costa avrebbe preso quella stessa sera, alle 20:40, il treno dalla stazione di Parma per Casalmaggiore. Quindi, alla luce di questi elementi, veniva

dislocato un equipaggio nei pressi della stazione di Parma, che effettivamente aveva individuato il soggetto, lo agganciava e lo accompagnava fino a Casalmaggiore, e un altro equipaggio nei pressi dell'abitazione di Costa. In effetti, gli inquirenti erano già arrivati alla quasi certa identificazione di Costa in MINELLI Kostantinos, nato a Volos il 2.10.1983, che risultava residente a Casalmaggiore, in via Alberto Mario, numero 5. Costui risultava infatti intestatario dell'utenza telefonica in contatto con RICHICHI. In effetti Costa poteva essere il diminutivo di Kostantinos e la residenza sita in Casalmaggiore dava un ulteriore tassello a conferma della ipotesi investigativa. Ed invero, quando Costa era arrivato alla stazione di Casalmaggiore, si era incontrato con un altro ragazzo ed era andato insieme a lui nei pressi dell'abitazione dov'era dislocato l'altro dispositivo. Veniva successivamente intercettata una telefonata, l'ennesima telefonata tra Costa e RICHICHI (prog. 1673 RIT 3277/2011), in cui, anziché vedersi "sempre lì", Costa chiedeva a RICHICHI di andargli incontro. In effetti gli inquirenti notavano, ad un tratto, arrivare una Mercedes ML di colore nero, che si fermava nei pressi della via Alberto Mario. In quel periodo RICHICHI utilizzava effettivamente una Mercedes ML di colore nero, uguale a quella che era stata vista sopraggiungere. Peraltro, la sua utenza telefonica agganciava una cella di Casalmaggiore in via Aurelio Saffi, che in linea d'aria dista poco meno di un chilometro dall'abitazione di MINELLI Kostantinos. MINELLI veniva visto avvicinarsi all'autovettura, mentre l'altro ragazzo rimane a un po' più distante, in atteggiamento guardingo. Quando l'autovettura ripartiva, i militari fermavano MINELLI, nella convinzione che effettivamente i propositi che si erano prefissati RICHICHI e Costa - quindi una nuova cessione di stupefacente - si fossero concretizzati. In realtà, MINELLI veniva trovato in possesso di un esiguo quantitativo di stupefacente.
Riesaminando i dati investigativi, ha spiegato il teste, RICHICHI aveva voluto attirare Costa all'appuntamento, allettandolo con la promessa di una nuova cessione di stupefacente, ma in realtà si era presentato solo per recuperare i soldi che più volte gli aveva sollecitato.

Quanto all'identificazione di Antonio "U lurdu" in Antonio NICASTRO, ha precisato il testimone, la stessa è stata effettuata sulla base dell'utenza cellulare utilizzata da Antonio per contattare RICHICHI. Questa risultava essere intestata a Serio Carolina, madre di NICASTRO. Peraltro la garanzia che l'utenza in questione, quindi quella in contatto con RICHICHI, fosse effettivamente utilizzata da NICASTRO derivava anche dall'interrogazione della banca dati, in quanto quell'utenza era stata fornita proprio da NICASTRO nel 2004, nel 2005 e nel 2013 presso i vari Comandi Arma e della Polizia di Stato in occasione delle sue vicende. Quindi era un numero di telefono che figurava in banca dati associato al nominativo di NICASTRO poiché fornito dallo stesso. Peraltro, anche i suoi precedenti di Polizia confermavano il contesto afferente gli stupefacenti, in quanto a suo carico figurano segnalazioni per l'articolo 73 e 75 del D.P.R. 309/1990.

Ribadendo gli esiti delle indagini con riguardo all'utilizzo del termine "geometra" il teste ha riferito che: "*MAR. C. COSTANTINO G. – Come vedremo anche nel successivo episodio, noi capiamo che effettivamente questa terminologia è una terminologia convenzionale conosciuta, utilizzata per parlare di stupefacenti, laddove il "lavoro" sta a significare lo stupefacente e il "geometra" sta a significare una persona verso la quale RICHICHI doveva rendere conto. Secondo le nostre risultanze e secondo l'analisi dei fatti e delle conversazioni,*

questo geometra poteva identificarsi in BOLOGNINO Michele, proprio in ragione del fatto che quella stessa sera, quando RICHICHI dice, il 7 di gennaio, che avrebbe dovuto riferire al geometra, che avrebbe dovuto consegnare, perché poi doveva partire, aveva un appuntamento con BOLOGNINO Michele. Peraltro quest'aspetto emerge in maniera anche più chiara nel corso del successivo episodio che riguarda il coinvolgimento anche di un altro personaggio, che è LAERA Stefano.

1.1. La testimonianza di Minelli Kostantinos

MINELLI Kostantinos, giudicato separatamente, esaminato alla stessa udienza del 5.1.2017, ha riferito di aver accettato un "lavoretto", consistente nel vendere droga (hashish). La proposta gli venne fatta, allorquando lavorava in una pizzeria, da Pasquale RIILLO che lo mise in contatto con un signore sconosciuto che si presentò come Andrea RICHICHI, l'amico di Antonio "U lurdu":

DICH. MINELLI K. – Praticamente, lavorando là, mi accorsi da qualche particolare che c'era qualcosa che non andava, cioè vidi coltelli un attimo sporchi e sentii anche conversazioni all'interno della pizzeria che si capisce... anche perché, non so perché, ne parlavano tranquillamente.

P. M. – Coltelli sporchi di cosa?

DICH. MINELLI K. – Di hashish. Io trovai un coltello sporco di hashish, tanto che lo avvisai, gli dissi: Che sta succedendo?

P. M. – Avvisò chi?

DICH. MINELLI K. – Avvisai il signor Gaetano Cavallo. Dopodiché, stando nella pizzeria, eccetera, conobbi un po' anche la gente che la frequentava, che erano sempre più o meno gli stessi, quasi tutti coetanei, signori calabresi. Dopodiché io, tramite quella pizzeria, essendo in un mome.. stavo in un momento un po' così, mi fu fatta la proposta da uno o due signori lì dentro, che mi vennero a prendere per propormi se mi andava di fare un lavoretto. Io lì ci pensai e, stupidamente, accettai. E da lì poi è nato tutto, cioè da lì poi si è avviata la cosa. Comunque è partito da quella pizzeria il tutto.

P. M. – Chi erano questi due signori e qual era il lavoretto che le fu proposto?

DICH. MINELLI K. – Il lavoretto era se volevo vendere hashish.

PRESIDENTE

P. – Vendere dove? In generale o in pizzeria?

DICH. MINELLI K. – Non in pizzeria. In generale. Non credo che mi dicesse in pizzeria. Mi ricordo di Pasquale Riillo, che frequentava sempre la pizzeria, con lui parlai di questa cosa, sono sicurissimo. E da lì poi mi chiamarono, mi chiamò anche un altro signore, che mi disse che dovrei vedermi con un certo RICHICHI, qua e là, su e giù. Ripeto, mi chiamò un ragazzo, un signore che io non conosco. Mi chiamò un numero che io non avevo neanche salvato. Ho risposto. E da lì mi fece capire che era per quella cosa lì che mi era stata riferita in pizzeria. Dopo da lì è andato tutto avanti. Dopodiché io ho accettato, quindi mi è stata data la sostanza.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Cieri)

P. M. – Mi faccia capire: lei con Pasquale Riillo parlò di che cosa?

DICH. MINELLI K. – Di hashish.

P. M. – La proposta viene da Pasquale Riillo?

DICH MINELLI K. – Sì. Sì, sì, si. Se mi andava di fare qualche lavoretto per lui, così, così, e io accettai.
P. M. – E dopodiché?
DICH. MINELLI K. – Dopodiché mi chiamò appunto questo numero e mi disse di recarmi... di trovarmi con questo signore .. con questo... come si chiama? Scusate, mi sta .. RICHICHI, con il signor RICHICHI, perché mi cedesse la sostanza stupefacente.
P. M. – Quindi la persona che la chiamò telefonicamente non era RICHICHI.
DICH. MINELLI K. – No.
P. M. – E lei non sa chi è?
DICH. MINELLI K. – No, assolutamente no. Infatti io.... boh, si vede che è una cosa tra di loro. Non lo so, non mi interessava.
PRESIDENTE
P. – Però questa persona le fissa l'appuntamento con RICHICHI
DICH. MINELLI K. – Sì. Sì. Sì, sì, sì, esatto.
P. – Non sa chi è, ma le fissa l'appuntamento.
DICH. MINELLI K. – Esatto. E mi disse: Guarda, tu ti dovrai vedere lì a quell'ora con RICHICHI, qua e là, su e giù. Mi spiegò anche i dettagli, cioè: Una macchina nera, grossa, lui lo vedi, è un omone molto grosso. E lo da lì, da quella conversazione... Poi mi chiamò, quindi ci mettemmo d'accordo e fu il primo incontro.
....
DICH. MINELLI K. – Allora mi sono confuso, mi scusi. Questo signore che mi chiamò mi disse doveva andare precisamente, bla bla bla bla bla bla bla. Adesso io non voglio dire... voglio essere sincero, quindi sono sincero al massimo. Non mi ricordo esattamente se fu ceduto il mio numero a RICHICHI e mi chiamò anche lui o no. Questo, non me lo riesco a ricordare adesso, in questo momento, però sicuramente quel signore mi chiomò una volta sola per dirmi: Guarda, qua e là, su e giù... E poi...
P. M. – Lei, quando fu interrogato, disse di aver avuto questi rapporti preliminari, poi disse: ***"Mi chiamò, mi dissero di aspettare una telefonata e un giorno con lo sconosciuto mi chiamò, presentandosi Andrea RICHICHI, mi disse: Sono l'amico di Antonio. Io rimasi un attimo fermo e stupito, perché, rileggendo anche il nome tuttora, io quest'Antonio 'u lardu' non so cosa sia, non l'ho mai sentito".***
DICH. MINELLI K. – Esatto, e lo ribadisco, perché ancora cerco di capire chi possa essere.
P. M. Quindi lei, quest'Antonio, non sa chi è, però riceve una telefonata da RICHICHI: se lo ricorda questo? O riceve una telefonata da una persona che si presenta...
DICH. MINELLI K. – *Allora, sicuramente mi chiamò questo sconosciuto, questo signore qua. Sicuramente. Adesso non mi ricordo se mi chiamò anche RICHICHI, ma probabilmente gli avranno dato il mio numero e mi chiamò anche lui per mettersi d'accordo. Comunque ci ha parlato telefonicamente, con RICHICHI, sicuramente anche dopo, perché ci dovevamo mettere d'accordo e tutto.*

1.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il ruolo di BOLOGNINO Michele nel traffico degli stupefacenti trova conferma anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

PRESIDENTE – Le risulta che anche BOLOGNINO abbia detenuto stupefacente, lo abbia ceduto, lo trattasse?
IMPUTATO VALERIO – Alla grande pure, signor Presidente.
PRESIDENTE – NICASTRO Antonio lo conosce?
IMPUTATO VALERIO – Detto così no, signor Presidente. Ma le ho detto pure con chi la faceva: la faceva anche con Facente Catalda, con Costanzo Rosario, con i figli.
PRESIDENTE – Lei l'ha visto personalmente, le è stato riferito, come fa a saperlo?
IMPUTATO VALERIO – Perché io li vedo girare, si gira di notte, si vedono alcune cose, signor Presidente.
PRESIDENTE – E cosa si vede di notte?
IMPUTATO VALERIO – Eh, si vede tanto. Chi gira di notte la mattina non va a lavorare, quindi vuol dire che fa qualche attività... certamente non va in fabbrica, ecco.
PRESIDENTE – Questa è una supposizione, un'inferenza, una induzione e va bene, però di concreto lei che cosa sa, cioè gliela ha vista, gliene ha parlato?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, le sto dicendo che con Turrà hanno avuto un problema forte, perché il Turrà sospettava pure che gli fossero andati sotto casa e che lo volevano uccidere pure. Tant'è che un giorno ci fa correre, a me, a Blasco e a Sergio Eugenio, l'ho detto pure questo, perché lui aveva questo terrore, che secondo la sua logica avrebbe visto due persone su uno scooter... secondo il suo dire, non la logica, due persone sullo scooter grosse ed indicava sia il BOLOGNINO Michele sia il RICHICHI Andrea. E quindi, a questo punto, quando ebbero la discussione, quando andammo al Free, c'era ragazzo di Crotone, che faceva il buttafuori, che mi ha detto: è lui quello che movimenta pure stupefacenti.

1.3. Le prove relative al capo 164

Scendendo all'esame delle prove relative al capo d'imputazione 164, il Maresciallo Costantino (cfr. udienza 5.1.2017) ha innanzitutto riferito che la vicenda rappresenta un episodio "collaterale" a quello oggetto del capo 162.
Infatti, oltre ad essere utilizzato il medesimo linguaggio convenzionale (il "lavoro" relativo allo stupefacente, il "geometra" relativo alla persona a cui RICHICHI doveva rendere conto) sarebbe stata utilizzata la medesima modalità di cessione: la sostanza stupefacente era stata ceduta da RICHICHI in conto vendita.
Anche il periodo è speculare a quello che ha interessato la vicenda del precedente capo di accusa, ed anche in questo sarebbe stato accertato l'intervento di BOLOGNINO nei confronti del RICHICHI.
Secondo la prospettazione d'accusa, si tratta di una vicenda relativa ad una cessione di stupefacenti in conto vendita da RICHICHI a LAERA Stefano il quale, impossibilitato alla vendita della droga a causa della sua scarsa qualità, aveva restituito la partita di stupefacente al RICHICHI, con un ammanco di circa 200 euro.
A supporto di ciò il maresciallo Costantino ha citato una serie di conversazioni telefoniche intercettate a partire dal 31.12.2011. L'identità del LAERA è stata accertata sulla base dell'associazione dell'utenza all'interlocutore del RICHICHI e dall'accertamento effettuato in relazione alla cella agganciata allorquando, come si vedrà, il RICHICHI si era recato dal suo

interlocutore: la cella era posta in Viadana, via S. Filippo, a meno di un chilometro di distanza dalla casa del LAERA residente in quella località, in via Delfini, 38.
E così ha riferito il teste:
- nella conversazione registrata al prog. 183, RIT 3277/2011 intercorsa tra LAERA e RICHICHI, i due commentano l'inizio del "lavoro"; si apprende che il LAERA è in attesa dell'arrivo del RICHICHI;
- nella conversazione registrata al prog. 188, RIT 3277/201 il RICHICHI avverte che si sta recando presso l'abitazione del LAERA;
- dalle conversazioni registrate ai prog. n 240 e 329 RIT 3277/2011, si evince che il LAERA aveva trovato difficoltà nello smerciare lo stupefacente perché, a suo dire, era di pessima qualità; in particolare LAERA, utilizzando sempre una terminologia criptata, faceva nuovamente accenno al "lavoro", ad una persona che non capisce neanche l'italiano, che non sa lavorare *"insomma terminologia che rimanda un po' a quello che era stata rilevato anche in precedenza."*
- la conversazione registrata al prog. 196 RIT 3275/11 pone l'accento su ulteriori sviluppi della vicenda. In primo luogo Stefano LAERA ribadisce nuovamente l'impossibilità di vendere, e quindi, si lamenta della pessima qualità dello stupefacente. Questa volta viene utilizzato un termine differente. cioè l'impossibilità, gli ostacoli, che prima erano rappresentati da una fantomatica persona, diventano nel corso di questa conversazione un'autovettura che non aveva neanche i "copertoni buoni". Inoltre, dopo le rimostranze di LAERA, i due sembrano raggiungere un compromesso, nel senso che Stefano avrebbe restituito lo stupefacente a RICHICHI, il quale otteneva rassicurazioni sul fatto che, comunque, il quantitativo fosse integro.
- dalla conversazione del 7.1.2012 n. 420 RIT 3275/ 2011, si apprende che la rassicurazione di LAERA, in realtà era meramente apparente, perché dallo stupefacente di cui RICHICHI rientra in possesso ne manca un quantitativo, per circa 200 euro. Nel corso di questa conversazione assumono significativo rilievo, secondo la tesi d'accusa, anche le successive affermazioni con le quali RICHICHI si lamenta di questo ammanco e dell'atteggiamento di Stefano LAERA, in quanto, a suo dire, proprio quest'ammanco di questo quantitativo l'avrebbe messo in difficoltà nei confronti di una terza persona, chiamata il "geometra". Ha spiegato il teste che per questo motivo RICHICHI dice a Stefano che alle 22 sarebbe andato da lui *"Lui dice proprio: "No, stasera viene il geometra e il lavoro dev'essere pagato. No, poi viene il geometra, mi servono. Passo per le dieci".*
Si tenga presente, ha spiegato ancora il teste, che la telefonata è del 7 gennaio: *"Teniamo presente che siamo anche in questo caso al 7 gennaio Tenendo presente questa data, diventano importanti i contatti che noi rileviamo tra RICHICHI e BOLOGNINO Michele. Facendo un piccolo passo indietro, abbiamo visto che il 7 gennaio RICHICHI dice a BOLOGNINO che il giorno seguente sarebbe partito per la Calabria e RICHICHI lo invita a raggiungerlo; nel momento in cui nasce il contenzioso con MINELLI, RICHICHI il 7 di gennaio esorta MINELLI a dargli dei soldi, in quanto lui sarebbe partito e avrebbe dovuto consegnare"*

- dalla conversazione registrata al prog. n. 430 RIT 3275/11, emergono ulteriori contatti tra BOLOGNINO e RICHICHI. Si apprende, in particolare, che BOLOGNINO chiama

RICHICHI lamentandosi del fatto che quest'ultimo non si è fatto proprio vedere quel giorno. RICHICHI si giustifica dicendo di aver fatto dei giri, per poi aggiungere di non essere riuscito a cambiare l'assegno, dando quindi l'idea di non aver potuto incassare contante. La conversazione prosegue fino a quando, dopo aver fatto nuovamente cenno all'assegno da cambiare, BOLOGNINO chiede notizie del "lurdu" per sapere se fosse arrivato. Alla fine, com'era già emerso nel corso delle precedenti telefonate, BOLOGNINO e RICHICHI si accordano per vedersi quella stessa sera.

- dalla conversazione registrata al prog. 496 RIT 3275/2011 si evince che RICHICHI ricontatta LAERA per sapere se abbia reperito i soldi. LAERA, però, ha spiegato il teste, non è riuscito a recuperare i soldi, non si reca all'appuntamento mandando su tutte le furie RICHICHI, il quale sottolinea per l'ennesima volta che l'atteggiamento di LAERA lo stava mettendo in difficoltà, in quanto a sua volta avrebbe dovuto dare conto a terzi soggetti con i quali aveva appuntamento. La conversazione termina con RICHICHI che fa intendere di non voler tollerare altri ritardi nei pagamenti.

- conversazione registrata al prog. 791 RIT 3275 del 2011 nella quale, secondo la ricostruzione d'accusa, BOLOGNINO dice a RICHICHI: *"Vedi che, quando arrivi, ti prendo a calci nel culo se non mi aggiusti il fatto di Stefano. Vedi, vedi u lurdu se è andato a trovarlo"*, – *"No, è sopra"*, *inteso Emilia*. BOLOGNINO, così come ha fatto RICHICHI in precedenza, arriva poi a paventare, addirittura, ritorsioni nei confronti della ragazza di NICASTRO. Da tale conversazione emerge, dunque, nuovamente il collegamento con BOLOGNINO Michele, il quale chiede espressamente a RICHICHI Giuseppe notizie circa la vicenda con Stefano.

Nel prosieguo della sua testimonianza il maresciallo Costantino ha spiegato che il coinvolgimento di NICASTRO nella vicenda ed i suoi legami con LAERA emergono il giorno 10.1.2012. Quel giorno NICASTRO viene contattato due volte da RICHICHI: la prima quando si lamenta del comportamento di MINELLI (cfr. capo 162); e la poi la seconda (progr. 701, RIT 3275/2011), con la quale RICHICHI si lamenta invece delle inadempienze di LAERA, perché, secondo lui, era stato preso in giro e perché era una persona inaffidabile, tant'è che rappresenta a NICASTRO la sua intenzione di voler agire in maniera risoluta nei confronti di LAERA, costringendolo addirittura a vendersi la catenina, divesi beni personali. *I successivi passaggi mettono ulteriormente in evidenza il legame che c'era effettivamente fra NICASTRO e LAERA, tant'è vero che in uno specifico passaggio RICHICHI definisce LAERA come amico di NICASTRO, e lo definisce con termini negativi, dicendo: "Comunque pure Stefano, l'amico tuo, è un bell'elemento del cazzo"; poi è lo stesso NICASTRO a far comprendere la sua partecipazione ed il suo contatto con LAERA, quando afferma che neanche lui aveva ricevuto dei soldi, perché le insinuazioni di RICHICHI lasciavano intendere anche questo. Il legame tra NICASTRO e LAERA emerge anche dalle parole di RICHICHI, quando, minacciando di voler compiere delle azioni nei confronti di LAERA, ne parla come se fosse una persona strettamente legata a NICASTRO, dice: 'Io lo prendo, te lo sbatto, te lo scasso, eccetera.*

Merita infine di essere segnalata una conversazione che segna, per gli inquirenti, lo spartiacque della attività svolta dal BOLOGNINO nell'ambito del traffico degli stupefacenti. Si tratta di una telefonata intercorsa tra BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe. Si riporta lo stralcio del brano del verbale di udienza:

P. M. – Come relativa ai rapporti tra BOLOGNINO e RICHICHI. Non mi pare che ce ne siano altre, di telefonate, sé non una successiva, del 14 aprile 2012.

MAR. C. COSTANTINO G. – Questa è una conversazione registrata fra BOLOGNINO Michele e Giglio Giuseppe che per noi segna lo spartiacque per quanto riguarda l'interessamento di BOLOGNINO nelle attività inerenti gli stupefacenti unitamente al RICHICHI (la telefonata in questione è la numero 9940, intercettata sulla RIT 113/2012). In pratica, BOLOGNINO racconta a Giglio di essere stato avvicinato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Montecchio Emilio, il quale gli aveva chiesto contezza circa le attività poste in essere da RICHICHI presso il capannone che era in uso a BOLOGNINO e che era anche il luogo dove c'erano degli appartamenti che erano abitati da RICHICHI e da Schirone Graziano ed erano attigui agli uffici in uso a BOLOGNINO Michele. Quest'intervento da parte del Comandante dello Stazione viene preso in maniera seria da parte di BOLOGNINO, il quale poi ne parlerà anche in seguito, anche dopo la perquisizione che noi faremo il 21 di novembre del 2012. E quindi per noi è un po' uno spartiacque in quanto dopo quest'intervento, per quello che emerge dalle nostre attività, BOLOGNINO si distacca dall'attività di RICHICHI, che invece prosegue autonomamente con...

PRESIDENTE

P. – E si allontana dal capannone?

MAR. C. COSTANTINO G. – No, no, no, no. Non si allontana dal capannone, anche se Giglio lo invita in quell'occasione... è lo stesso Giglio che invita BOLOGNINO a redarguire pesantemente RICHICHI, quasi a volergli dire, Mettilo in riga, altrimenti lo mandi via. Peraltro noi, nel corso delle investigazioni, abbiamo rilevato come...

P. – Sì, però cerchiamo di capire. Lei, mi pare di capire che interpreta quest'intervento del Maresciallo dei Carabinieri (non andiamo a vedere le intenzioni) come un segnale a BOLOGNINO che RICHICHI sta facendo... di controllare RICHICHI sul presupposto che RICHICHI stesse spacciando sostanze stupefacenti. Da quello che lei, però, ha detto fin qui, diciamo che BOLOGNINO sembrerebbe in qualche modo essere il coordinatore, il punto di riferimento di quest'attività. Come fa, allora, RICHICHI a continuare l'attività, se il suo dominus si tira fuori?

MAR. C. COSTANTINO G. – La prosegue in maniera autonoma.

P. – E abbiamo dei riscontri di questa scelta?

MAR. C. COSTANTINO G. – Sì, abbiamo avuto molti riscontri, che poi sono stati oggetto di uno stralcio.

P. – E come avrebbe potuto in questo modo, BOLOGNINO, dimostrare la sua estraneità, visto che ce l'aveva in casa?

MAR. C. COSTANTINO G. – Non ce l'aveva in casa. Il RICHICHI ha continuato ad abitare in quell'abitazione.

P. – Nel suo capannone.

MAR. C. COSTANTINO G. – Attiguo al suo capannone.

P. – Attiguo al suo capannone.

MAR. C. COSTANTINO G. – Sì, sì, attiguo al suo caponnone. Però diciamo che, per quello che rileviamo noi dalle nostre attività, non c'è più un...
P. – Comunque quel momento segna (come lei ha detto) uno spartiacque.
MAR. C. COSTANTINO G. – Segna uno spartiacque, sì.

. . . . . .

1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

All'esito delle prove raccolte e sopra indicate può dirsi che il dibattimento ha restituito fatti perfettamente corrispondenti alle ipotesi d'accusa.

Innanzitutto, va evidenziato che l'identità degli imputati - peraltro non contestata così come il contenuto dei dialoghi intercettati - è stata accertata sulla base delle utenze telefoniche utilizzate, riscontrate dai servizi di osservazione e dagli interventi operati dai militari che stavano indagando su di loro.

L'oggetto delle conversazioni tra gli interlocutori è certamente rappresentato da sostanza stupefacente. Come già anticipato in apertura, occorre tenere presente un principio giurisprudenziale che può dirsi costante ed integrante un canone ermeneutico sostanzialmente aderente ad un principio interpretativo di ordine logico. Se da un lato *"il significato attribuito al linguaggio criptico usato dagli interlocutori e la stessa natura convenzionale di esso costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione"*, d'altro lato *"la censura di diritto può riguardare solo la chiave interpretativa: se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi"* (cfr. *ex multis*, Cass. n. 40172/2004; Cass. n 35680/2005; Cass. n. 117/2006).

Orbene, nel caso di specie, il costante riferimento all'espressione "lavoro", ricorrente in entrambe le ipotesi contestate, al di là di qualsiasi altra spiegazione logica che ne fornisca un plausibile significato all'interno di contesti apparentemente differenti ma convergenti verso il suo principale attore (RICHICHI) dimostra, di per sé, che si tratta di linguaggio convenzionale utilizzato tra i parlanti per nascondere il reale significato, qui ovviamente rappresentato dalla sostanza stupefacente o dalla attività di spaccio. Analogamente, espressioni come "lavora male" o "autovettura che non ha nemmeno i copertoni" inserite al di fuori di un contesto capace di giustificarle e di fornire loro una ragionevole spiegazione, vanno intese come indicative di una pessima qualità della sostanza stupefacente o della impossibilità di cederla a terzi.

La più sicura conferma di tale conclusione deriva dalle stesse parole di MINELLI Kostantinos (Costa), che ha pacificamente ammesso di avere spacciato droga per conto di altri soggetti di origine calabrese - RICHICHI Andrea che lo aveva poi messo in contatto con Antonio Nicastro (detto U' Lurdu) - che, appunto, gli avevano proposto di fare un "lavoretto".

Per questi fatti MINELLI Kostantinos e RICHICHI Andrea sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, in ciò trovando significativa conferma la valutazione indicata.

Alla luce di tali premesse, dalle prove indicate si evince una sistematica attività di spaccio svolta da Giuseppe RICHICHI, uomo di fiducia ed alter *ego* di Michele BOLOGNINO, al

quale egli doveva comunque rendere conto. Che il geometra, ossia il soggetto al quale il RICHICHI doveva rendere conto, fosse proprio BOLOGNINO Michele deriva, innanzitutto, dalla corrispondenza delle intercettazioni captate il 71.2012, giorno in cui RICHICHI dopo avere detto a BOLOGNINO che il giorno seguente sarebbe partito per la Calabria, contatta MINELLI e LAERA per dire che si sarebbero dovuti incontrare per la consegna dei soldi proprio perché, vista la sua imminente partenza, doveva rendere conto, appunto, al geometra, colui che faceva i conti, il suo capo, non solo nella attività di spaccio, ma anche all'interno dell'organigramma del sodalizio.
Ma vi è di più: le minacce analoghe rivolte, direttamente o indirettamente, alla fidanzata di Antonio NICASTRO da parte sia di RICHICHI che di BOLOGNINO, anche prospettando un licenziamento da locali di cui certamente il RICHICHI non aveva la disponibilità, avendola per contro, il BOLOGNINO, suo "referente", corrobora tale convincimento, non essendo ipotizzabile una tale analogia di minacce al di fuori di uno stretto rapporto tra i due autori delle stesse.
La telefonata intercorsa tra BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe di cui si è detto in chiusura, elimina, ove ritenuto necessario, qualsiasi dubbio.

Individuati così gli attori delle vicende, i rapporti intercorrenti tra gli stessi e l'oggetto delle loro conversazioni, la ricostruzione dei fatti che ne discende, alla luce delle conversazioni captate, corrisponde esattamente a quella descritta nei due capi d'accusa, con buona pace di ogni tentativo, da parte delle difese (in specie di BOLOGNINO Michele) di fornire una diversa ricostruzione. Ed invero ciascuna delle telefonate riportate - correttamente lette dalla accusa nel loro contenuto e nella loro consequenzialità logica e cronologica, oltrechè incontestate - trova spiegazione, in entrambi i capi di imputazione, solo in relazione ad una attività di spaccio di sostanze stupefacenti effettuata "in conto vendita" svolta dal RICHICHI in concorso con LAERA e con il MINELLI, incaricati per la rivendita, con l'intermediazione, in quest'ultimo caso, di NICASTRO Antonio legato da rapporti di amicizia con il LAERA stesso. La telefonata sopra citata (progr. 701, RIT 3275/2011), dimostrativa di tale rapporto di amicizia, tra il LAERA e il NICASTRO chiude definitivamente il cerchio, dimostrando come la cessione in conto vendita fosse una modalità operativa che il RICHICHI attuava e replicava facendo affidamento su persone gravitanti attorno a lui: dapprima il NICASTRO, il suo amico (così si è presentato al MINELLI) e poi l'amico di costui, LAERA Stefano.
Il buon esito di tale modalità di azione non era sempre garantito, come dimostrato da entrambe le vicende analizzate.

Va dunque affermata la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti, rispettivamente, ai capi 162 e 164, con la sola precisazione che, in assenza di un qualsiasi dato certo relativo alla quantità di sostanza stupefacente ceduta, alla sua natura e qualità, il fatto, in conformità al principio del *favor rei*, deve essere riqualificato come fatto lieve, ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990.
Per le ragioni esposte in apertura va poi esclusa, per entrambi i capi di imputazione, l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

2. CAPO 183

Al capo in esame viene contestato a VALERIOTI Gabriele in concorso con COSTA Debora (giudicata separatamente ex art. 444 c.p.p. cfr. produzione udienza 23 9 2016) di avere detenuto a scopo di spaccio, 107 grammi di cocaina, e di avere ceduto quantità imprecisate della medesima sostanza stupefacente a terze persone, tra le quali Bevilacqua Marco, Emilia Fiumano', Corigliano Saverio e Namiri Noura.

Le prove acquisite nel corso del dibattimento dimostrano la fondatezza dell'accusa.
Valgano, innanzitutto, le dichiarazioni rese dal Maresciallo Verdigi.
Egli, sentito all'udienza del 29.6.2016, ha dichiarato che nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2012 era stata effettuata attività di intercettazione nei confronti di VALERIOTI e COSTA Debora, in quanto, intercettando quest'ultima, si era appreso che la stessa riforniva di sostanze stupefacenti vari soggetti di Reggio Emilia, tra i quali Emilia Fiumanò, Corigliano Saverio e Noura Namiri. Nelle telefonate emergeva spesso l'uso di un linguaggio criptico.

Sulla base di quanto emergente dall'ascolto delle conversazioni intercettate, veniva ipotizzato che fosse proprio il VALERIOTI, all'epoca dei fatti fidanzato di COSTA Debora, a rifornire quest'ultima.
Ad esempio, dalla conversazioni registrata al prog. n. 3640 del 20.3.2012, risultava che l'acquirente Saverio Corigliano chiedeva alla COSTA il numero di Gabriele VALERIOTI e lei gli rispondeva che in quel momento non lo ricordava e che glielo avrebbe mandato con un SMS, poi effettivamente inviato. Ancora, dalla conversazione n. 1474 del 29.2.2012 si comprendeva che la Fiumanò, nel riferire di un litigio con il marito, parlava con la COSTA proprio di cocaina, mentre nella conversazione n. 9836 del 16.5.2012 VALERIOTI - che in precedenza si era accordato con la COSTA per farsi venire a prendere a Parma - informava la stessa COSTA di aver subito una perquisizione. In effetti quel giorno gli inquirenti, seguendo gli spostamenti del VALERIOTI, lo avevano raggiunto alla stazione di Parma, lo avevano perquisito e, dopo avergli trovato qualche grammo di marijuana, lo avevano condotto in caserma. A quel punto la donna, impaurita, aveva telefonato alla sorella COSTA Giulia per dirle di togliere una "roba" dalla cappa della cucina e di nasconderla. Nella telefonata successiva la COSTA, nel parlare con la sorella palesemente sorpresa ed impaurita per quanto ritrovato, diceva di nascondere quella "roba" dentro un bambolotto.
Sulla base di quelle conversazioni gli inquirenti intervenivano immediatamente e, all'esito della perquisizione, sottoponevano a sequestro un sasso di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di 107 grammi lordi, ritrovato all'interno di un bambolotto "Cicciobello" a casa della COSTA.

Quanto appena descritto è stato confermato dalle dichiarazioni di COSTA Debora, già giudicata separatamente con applicazione della pena su richiesta (cfr. produzioni 23.9.2016), e sentita all'udienza del 23.9.2016.
Essa ha innanzitutto confermato che una sera si era accordata con VALERIOTI per andarlo a prendere alla stazione di Parma e che, tuttavia, venne da lui contattata per avvertirla che lo stavano conducendo in caserma.

A quella notizia si era spaventata perché sapeva che il VALERIOTI aveva nascosto droga a casa sua. Solo dopo il sequestro seppe, di preciso, che erano oltre 100 grammi di cocaina.
La testimone ha, inoltre, confermato di avere chiamato la sorella subito dopo avere saputo dell'accompagnamento in caserma del VALERIOTI, ordinandole di togliere la droga dalla cappa della cucina e di nasconderla dentro ad un peluche, un bambolotto.
Ha poi ammesso, con dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie, di aver partecipato alla cessione di sostanze stupefacenti con il VALERIOTI, in due occasioni precedenti all'accaduto - precisamente a favore di Marco Bevilacqua per un grammo di cocaina ed ad un tale Saverio per due grammi - e di avere saputo dallo stesso VALERIOTI che la droga nascosta era destinata ad un'amica di Emilia Fiumanò.

Preme precisare che COSTA ha dichiarato di aver lavorato per un certo periodo presso il bar Fashion, bar frequentato da soggetti di origine calabrese, come PAOLINI Alfonso, Roberto TURRÀ, Antonio MUTO, gli AMATO, SARCONE Nicolino. Nello stesso bar vedeva anche Marco GIBERTINI e Mirco SALSI. Anche il VALERIOTI frequentava quel bar anche se, a dire della testimone, conosceva solo di vista tali soggetti, che erano semplici compaesani.

La attendibilità delle parole della COSTA è dimostrata non solo dalla irrevocabilità della sentenza emessa su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., a suo carico proprio per i fatti in esame, ma anche dalla perfetta aderenza del suo racconto alle prove raccolte nel corso delle indagini e portate in dibattimento, in specie rappresentate dagli esiti dell' attività di intercettazione e di perquisizione e sequestro. Queste prove riscontrano ai sensi dell'art. 192 c.p.p. la chiamata in correità della dichiarante, che ha affermato che il VALERIOTI aveva occultato presso la sua abitazione - all'epoca dei fatti sua fidanzata - un sasso di cocaina destinata ad essere ceduta a terzi e di avere ceduto, in due occasioni, sostanza stupefacente a terzi insieme al VALERIOTI Gabriele.

A questi incontrovertibili dati si aggiungono, inoltre, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio (cfr. udienza 12.10.2017), il quale ha riferito di avere saputo, in carcere, dallo stesso VALERIOTI, che la droga occultata a casa della COSTA era sua, e che non era stata trovata solo perché quest'ultima aveva chiesto a sua sorella di spostarla dal luogo in cui era nascosta:
PRESIDENTE – Sì, quello me lo ricordo. VALERIOTI sa se trattasse droga?
IMPUTATO VALERIO – Con la Debora COSTA.
PRESIDENTE – Cosa sa di questa attività?
IMPUTATO VALERIO – Me lo ha confermato anche lui in carcere, signor Presidente.
PRESIDENTE – E cosa le ha confermato?
IMPUTATO VALERIO – Che effettivamente lui faceva droga e gli è andata bene che non fu trovata la droga in mano a lui.
PRESIDENTE – Chi ce l'aveva la droga?
IMPUTATO VALERIO – Ce l'aveva la sua compagna.
PRESIDENTE – Cioè, Debora?
IMPUTATO VALERIO – Debora COSTA. Che poi la Debora chiamò sua sorella e fece fare lo spostamento.

Queste dichiarazioni, perfettamente riscontrate dalle prove raccolte in dibattimento, altro non fanno che rafforzare il giudizio di colpevolezza del VALERIOTI per il delitto a lui contestato al presente capo di imputazione, essendo dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha detenuto, in concorso con COSTA Debora, oltre 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina destinata ad essere ceduta a terzi ed ha altresì ceduto detta sostanza, in diverse occasioni, a Marco Bevilacqua e Corigliano Saverio.

Alla luce del compendio probatorio indicato le testimonianze rese dagli acquirenti, Fiumanò Emilia, Namiri Noura (ud 7.7.16) e Corigliano Saverio (udienza 28.9.16), sebbene ininfluenti sul giudizio, dimostrano tutta la loro reticenza, avendo essi negato di aver acquistato droga da COSTA e da VALERIOTI, in contrasto con quanto emergente dalle intercettazioni captate dagli inquirenti e da quanto riferito dalla stessa COSTA.
Per tale ragioni ritiene il Tribunale di dovere trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di NAMIRI Noura, FIUMANÒ Emilia e CORNIGLIANO Saverio, per il reato di falsa testimonianza.

3. CAPO 179

Infine, quanto al capo 179, l'istruttoria non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare, neppur in minima parte, la fondatezza dell'ipotesi d'accusa, rimasta del tutto sfornita di prova. La assoluta carenza probatoria in ordine ai fatti contestati, impone quindi una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

CAPITOLO XIII
L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA EMILIANA

1. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

La disposizione incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. costituisce l'approdo di un lungo percorso giuridico, sociologico e storico, volto ad apprestare un'efficace tutela penale rispetto a fenomeni aggregativi di tale peculiarità da non essere sempre inquadrabili e sanzionabili alla stregua di altre figure di reato di natura associativa.

Può fondatamente ritenersi che l'origine della fattispecie associativa di tipo mafioso debba individuarsi nell'insufficienza, conclamata dall'esperienza giudiziaria degli anni '60-'70, della disposizione di cui all'art. 416 c.p., nel reprimere le multiformi manifestazioni del fenomeno mafioso, spesso caratterizzate da apparente liceità di condotte viceversa connotate da modalità attuative cui è strumentale la forza intimidatrice dell'associazione stessa. L'attuale testo normativo delinea e definisce il più esattamente possibile i comportamenti mafiosi tipici, conferendo una definizione giuridico-penale a una categoria criminologica di notevole complessità, con ovvie quanto inevitabili ricadute anche sul piano dell'accertamento processuale.

Ed invero, proprio per superare tali difficoltà applicative il Legislatore del 1982, con la Legge 13.9.1982 n. 646, ha introdotto la fattispecie dell'art. 416 bis c.p., incentrata sulla peculiarità dell'aggregazione mafiosa, ove i tradizionali elementi strutturali del reato associativo (programma criminoso indeterminato e struttura organizzata a carattere permanente) sono stati sostituiti da altri requisiti: da un lato, venivano ampliate le finalità tipiche dell'associazione con la previsione di diversi fini normativamente tipizzati tra loro alternativi, obiettivi di profitto - non necessariamente fatti illeciti - ritenuti caratterizzanti la criminalità mafiosa; dall'altro lato è stata descritta la condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini, mediante recezione normativa del requisito che sul piano socio-criminologico contraddistingue l'agire mafioso tendenzialmente radicato su una specifica realtà delinquenziale, ossia lo sfruttamento della forza d'intimidazione promanante dal vincolo associativo e dei conseguenti effetti di assoggettamento ed omertà. Il testo dell'articolo 416 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 646/1982, ha subito, poi, la sua prima modifica con la L. 19.3.1990 n. 55, con la quale veniva disposta la soppressione della parte del comma 7, ove era prevista nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso la decadenza *ex lege* di licenze, concessioni e iscrizioni ad albi di appaltatori, lasciando la disciplina di tali decadenze al disposto dell'art. 10 L. n. 575/1965. Il successivo intervento normativo sul testo originario veniva attuato dal D.L. 8.6.1992, n. 306, con il quale veniva inserito al comma 3 dell'art. 416 bis c.p., tra le finalità tipiche delle associazioni di tipo mafioso, il condizionamento del libero esercizio del diritto di voto. Con L. 5.12.2005, n. 251 (cosiddetta *ex* Cirielli) venivano previste imponenti rimodulazioni aggravatrici dei limiti di pena edittali per le ipotesi di partecipazione, organizzazione, promozione e direzione, anche avuto riguardo all'ipotesi di associazione armata. Infine, con l'art. 1 D.L. 23.5.2008 n. 92 (conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 24.7.2008, n. 125), venivano modificati sia

l'originario *nomen iuris*, da associazione di tipo mafioso ad associazioni di tipo mafioso anche straniere, sia l'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p.

Con l'art. 416 bis c.p., il Legislatore ha introdotto una particolare fattispecie delittuosa, strutturata come reato di pericolo, a dolo specifico e incentrata sulla valorizzazione di tre elementi caratteristici: la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento che ne deriva, l'omertà quale ulteriore conseguenza della forza di intimidazione. Il modello normativo è concepito essenzialmente sulla definizione della metodologia tipica delle associazioni mafiose, e non sulla specifica realizzazione a opera della consorteria criminale di eventuali generiche finalità delittuose. Il disvalore della condotta di chi, a qualunque titolo, faccia parte di un sodalizio di tipo mafioso non discende dal compimento di una serie indeterminata di delitti, ma si ricollega all'intrinseca metodologia che ad essa è connaturata, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di delitti fine. In altre parole, l'associazione è di per sé fenomeno delinquenziale penalmente rilevante. Si comprende così come l'art. 416bis c.p. si configuri come reato di pericolo, la cui offensività è correlata all'intrinseca capacità di intimidazione del sodalizio e alle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà, essendo le modalità operative dell'associazione ed i connessi effetti sui consociati di per sé offensivi dell'ordine pubblico, indipendentemente dalla realizzazione degli obiettivi.
Sotto altro aspetto, l'associazione di stampo mafioso integra reato plurioffensivo che, oltre ad aggredire l'ordine pubblico inteso come regolare andamento della vita sociale, incide direttamente sulla libertà morale dei consociati.
Non solo.
La disamina dei fini descritti dalla norma rende conto di come nella incriminazione sia preponderante la necessità di tutela dell'ordine economico, da intendersi come libertà di mercato e di iniziativa, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché delle istituzioni democratiche .

Sul piano strutturale il Legislatore ha descritto, come anticipato, una fattispecie generale e astratta che si fonda sul concetto di metodo mafioso e non sull'esistenza di un programma criminoso. Tale nozione normativa ricomprende i tre elementi tipici descritti dall'art. 416 bis, comma 3, c.p., i quali debbono necessariamente coesistere affinché la fattispecie delittuosa in esame possa ritenersi configurabile. E infatti, "*la forza di intimidazione del vincolo associativo*», se esistente, è idonea a produrre, quale effetto, l'*assoggettamento* dei consociati o delle sue vittime al potere dell'organizzazione criminale; assoggettamento che, a sua volta, si qualifica sotto il profilo dell'omertà per un sostanziale rifiuto di coloro che percepiscono la forza del sodalizio di collaborare con le istituzioni.
Quanto al primo dei tre elementi su cui è incentrata e strutturata la fattispecie criminosa, può osservarsi come il ricorso alla forza di intimidazione costituisca non una forma di realizzazione della condotta, bensì l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono per il conseguimento degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, la forza di intimidazione del vincolo è requisito normativo che definisce una condizione oggettiva di concreta acquisizione, da parte della compagine criminale, di una sufficiente fama criminale o notorietà di violenza e capacità di sopraffazione, idonea a incutere, anche ove non tradotta

nell'esteriorizzazione di atti violenza, timore nei confronti di chiunque finisca per doversi rapportare a essa. L'associazione, dunque, deve avere acquisito una carica intimidatoria autonoma, indipendente dall'effettiva consumazione di specifici episodi di violenza o sopraffazione. Essa deve essere ben nota nel tessuto sociale e territoriale in cui essa opera, avvalendosi di un alone permanente di intimidazione diffusa, tale da mantenersi reale anche a prescindere dai singoli atti intimidatori concreti posti in essere, poiché la forza intimidatrice è, comunque, percepibile *aliunde* da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione in quanto tale e ricollegabile alla "pubblica memoria" della sua pregressa attività prevaricatrice e sopraffattrice.

La violenza e minaccia diventano così strumentali ed accessori rispetto alla forza di intimidazione, la quale può derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo il cui prestigio è strettamente correlato alla sua fama criminale ed alla capacità di fare percepire all'esterno la *"sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica"* (Cass. 34794/2007)
E' però necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nella società e nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.
L'elemento tipico che costituisce strumento essenziale dell'operatività dell'associazione va infatti collegato all'espressione "si avvalgono" che, almeno secondo un orientamento ermeneutico, sta a significare che la forza di intimidazione derivante dal vincolo debba essere attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile e non meramente potenziale, *"capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"* (così, Cass. n. 25242/2011).

Su questo crinale si stagliano, come noto, i maggiori problemi interpretativi, in dottrina come in giurisprudenza, relativi ai caratteri del metodo mafioso rispetto al fenomeno, in atto ormai da tempo, di espansione delle mafie storiche in diverse zone dell'Italia settentrionale tradizionalmente immuni, ove le organizzazioni criminali assumono espressioni sempre più lontane dai noti archetipi manifestatisi nel meridione, e nei diversi contesti territoriali in cui tradizionalmente si manifestano sia attraverso il modello del controllo del territorio, sia mediante l'inserimento nel tessuto economico volto alla compenetrazione dell'economia illecita con quella legale.
Ed invero, dal punto di vista dell'intervento penale, la dilagante diffusione delle mafie storiche oltre i territori d'origine ha posto l'interrogativo di verificare l'idoneità della fattispecie dell'art. 416 bis c.p. a contrastare le mafie delocalizzate al Nord Italia, in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire gli effetti dell'intimidazione mafiosa ma anche a riconoscerne i segnali.
Il tema è ben noto e rappresenta quello di maggior attualità nell'ambito delle questioni giuridiche relative al reato associativo di stampo mafioso, tanto da essere stato oggetto di nuova, recentissima, remissione alla Sezioni Unite (Cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 15768 del 10.4.2019).

L'alternativa, in estrema sintesi, è tra l'orientamento incline a riconoscere la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. solo in presenza della prova di una capacità di intimidazione attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile (tra le altre, cfr. Cass. Sez. I, n. 55359/2016) e quello che, al contrario, ritiene necessario che la stessa possa essere anche solo potenziale (tra le altre, cfr. Cass. Sez. 2, n. 24851/2017). Per un verso, infatti, si argomenta dal tenore letterale della norma incriminatrice che si pone come limite insormontabile alla enfatizzazione del dato teleologico; per altro verso, invece, si sostiene che un'interpretazione letterale della norma avulsa da quella teleologica – lettura che richiede la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso – porta con sé il rischio di configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili al metodo mafioso o, comunque, ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva o finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici.
A fronte di tale contrasto, la seconda Sezione della Cassazione, con ord. 25 marzo 2015, n. 15807 aveva sollecitato un intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto.
Come noto, il Primo Presidente della Corte, con provvedimento del 28.4.2015, non aveva dato seguito alla richiesta, ritenendo che il contrasto evidenziato non fosse così rilevante e, comunque, ricomponibile senza l'intervento delle Sezioni Unite. Il Primo Presidente, effettuata la ricognizione dei principi di diritto ritenuti indiscussi e indiscutibili nella giurisprudenza di legittimità aveva preso atto che *"il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell'affermazione di principio secondo cui l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti."* In altri termini, secondo il Primo Presidente della Corte di Cassazione, per integrare il tipo criminoso descritto nell'art. 416 bis c.p., occorre accertare in capo al sodalizio una capacità di intimidazione *"effettiva e attuale"*, nonché *"obbiettivamente riscontrabile"* e in grado di *piegare la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"*. Un simile approccio si iscrive nel solco dell'orientamento meno estensivo sul piano applicativo, e più fedele alla lettera della legge quanto alla ricostruzione ermeneutica dei requisiti oggettivi della fattispecie criminosa. In termini teorici, esso si colloca nell'alveo di un robusto e condivisibile orientamento dottrinale che tende a configurare il delitto di associazione di tipo mafioso quale reato associativo "a struttura mista", ossia bisognoso per il suo perfezionamento di un *quid pluris* rispetto al solo dato organizzativo pluripersonale, elemento aggiuntivo identificato, appunto, nel concreto riscontro di un dispiegarsi effettivo della forza di intimidazione; con ciò segnando una marcata differenza dal modello di reato associativo "puro", suscettibile di perfezionarsi alla sola presenza di un'organizzazione diretta a commettere reati.
La presa di posizione del Primo Presidente, orientata alla concezione "effettiva" dell'avvalimento della forza d'intimidazione e alla negazione di un contrasto giurisprudenziale legittimante l'intervento delle Sezioni Unite, non ha trovato integrale riscontro nella giurisprudenza più recente che, sia pure con diverse motivazioni, ha, in qualche modo temperato l'interpretazione indicata dal Primo Presidente, ripiegando verso approcci ermeneutici vicini al secondo degli orientamenti sopra indicati (Cass. n. 31666/2015 -

processo Albachiara- : Cass. n. 34147/2015; Cass. n. 15412/2015 - processo Minotauro- , Cass. n. 18459/2015 - imp. Barbaro -). Ancora più significativa di questo diverso approccio è la pronuncia n. 24851/2017, con la quale la Seconda sezione a della Corte di Cassazione ha affermato che *"richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici»"..." "Poco importa che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale delle comunità che della forza di intimidazione siano state destinatarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica delineata dall'art. 416-bis c.p., comma 3 è già di per sè sufficiente ad integrare il delitto in discorso. Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di c.d. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal c.d. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancor più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere".*

Come detto, il tema, ancora vivo e ampiamente dibattuto sia in giurisprudenza che in dottrina, è stato oggetto di nuova, recentissima, remissione alle Sezioni Unite (Cfr. Cass. Sez. I, Ord. n. 15768 del 10.4.2019).

In attesa della pronuncia del massimo Consesso dell'organo nomofilattico, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul tema, ritiene di dovere aderire, rispetto alle nuove ed autonome strutture mafiose - sia che nascano dal nulla, sia che nascano per diaspora da gruppi tradizionali, fenomeni tutt'affatto differenti posto che nel secondo caso la nuova consorteria porta con sé la storia e la forza criminale della cosca madre - all'orientamento che attribuisce valore fondante ed imprescindibile alla dimensione effettiva e riscontrabile del metodo mafioso, i cui indicatori fattuali, da cui desumere "la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici", ben possono identificarsi nelle modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, nel profilo organizzativo, nella disponibilità di armi e nel conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Cass. n. 27094 /2017).

E' tuttavia da evidenziare che il tema, che nella sua dimensione astratta implica, come visto, la risoluzione di complessi profili dogmatici con importantissime ricadute pratiche, nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale perde, come si vedrà, la sua carica problematica, essendo stata acquisita in dibattimento una mole smisurata di prove e di indici dimostrativi dell'effettività e dell'attualità della forza intimidatrice del vincolo associativo di cui gli appartenenti al sodalizio si avvalgono. Verrà infatti dimostrata, innanzitutto, la pesante eredità

criminale del gruppo associativo e dei suoi vertici che si è creata sul territorio emiliano (in specie reggiano) con la violenza e l'intimidazione fin dagli anni 90, sfociata, addirittura in drammatici fatti omicidiari.

Da qui si dimostrerà, poi, come detta eredità criminale sia cresciuta progressivamente andando ad accumulare una "*indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno*", alla quale il sodalizio ha fatto ricorso, e ricorre, per perseguire gli scopi della associazione che, *medio tempore*, proprio grazie alla forza evocativa di quella fama ha sviluppato le proprie attività e i propri settori di influenza, proiettando i suoi interessi e le sue azioni nei settori dell'economia della politica e, in generale, delle relazioni istituzionali, ivi comprese quelle con le Forze dell'Ordine.

Grazie, insomma, all'accumulo di una consolidata fama criminale esercitata nei settori classici della delle estorsioni, delle usure e degli incendi, e alla sua progressiva, mirata subdola e compiacente insinuazione in settori rimasti fino a quel momento estranei ai suoi programmi, l'associazione ha dilatato i suoi confini operativi senza tuttavia mai abbandonare la possibilità di fare ricorso concreto ad atti di violenza, di intimidazione e, in generale, di prevaricazione e di condizionamento derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Le plurime estorsioni commesse in danno di imprenditori e di non imprenditori, le usure, le azioni incendiarie e tutti gli altri reati fine aggravati dal metodo mafioso accertati nell'ambito del presente procedimento, nonché, significativamente, l'omertà e il timore manifestato in aula dai testimoni e la mancanza di denunce relative a fatti costituenti reato ne sono, esemplificativamente, la prova più immediata. Si darà inoltre prova della non solo della disponibilità di armi del gruppo sul territorio, ma anche dei continui rapporti che la consorteria intesse con altre cosche 'ndranghetiste del territorio italiano, rappresentando rilevantissimi tratti che contribuiscono a caratterizzare e connotare, all'attualità, la associazione, la sua pericolosità e la sua reale capacità di intimidazione di cui essa costantemente si avvale.

Effetto necessario della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo deve essere quello di produrre un significativo condizionamento nei confronti del tessuto sociale in cui il sodalizio opera "*La carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo si deve proiettare anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale*» (Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Lee, Rv. 269747).

Il concetto normativo di assoggettamento concerne la rilevanza che l'entità associativa riveste al suo esterno ingenerando, in funzione della sua esistenza e pericolosità "*un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo*" (cfr. Cass. 35627/2012). Lo sfruttamento della carica intimidatrice del sodalizio deve rivelarsi, quindi, idoneo a influenzare in modo consistente e non occasionale la generalità dei consociati, cagionando sul territorio in cui tale sodalizio opera una situazione di sudditanza psicologica così rilevante da precludere un ordinario svolgersi delle comuni attività produttive, commerciali, imprenditoriali, economiche, politiche, ecc. (Cass. 29924/2010). Non è, invero, sufficiente ai fini della configurabilità di un'associazione criminosa di cui

all'art. 416 bis c.p. evocare il compimento di eventuali atti di violenza o sopraffazione, risultando indispensabile, perché la forza di intimidazione possa dirsi effettivamente esistente, che essa produca un dato fattuale concretamente realizzatosi, consistente nel requisito normativo della condizione di assoggettamento.
Conseguenziale alla carica intimidatoria e al correlato condizionamento dell'ambiente esterno è l'omertà. Proprio lo sfruttamento della forza intimidatrice produce, quale necessaria conseguenza esterna, le condizioni specifiche di assoggettamento e di omertà funzionali alla realizzazione degli scopi propri del sodalizio. L'omertà, come concetto normativo, finisce per consistere in una piena accettazione delle regole di soggezione e non collaborazione, così capillarmente diffuso da non riguardare il singolo, bensì il tessuto sociale in cui l'organizzazione sia riuscita a infiltrarsi. In termini strettamente giuridici il significato di omertà può essere definito come un vero e proprio generalizzato e sistematico rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato, scaturente dal timore nei confronti della consorteria criminale e che non trovi una sua spiegazione esauriente sul piano processuale (autodifesa dall'incriminazione) o sostanziale (ad esempio un interesse individuale) e che, dunque, non possa che ricollegarsi all'essenza stessa del vincolo associativo mafioso e alla naturale potenzialità intimidatrice che da esso promana.

Sotto il profilo degli obiettivi, l'art. 416 bis c.p. prevede quattro finalità normativamente tipizzate, tra loro alternative, ritenute caratterizzanti il fenomeno mafioso, il cui effettivo conseguimento non è però richiesto per la consumazione del reato.
Innanzitutto, la norma si riferisce genericamente alla commissione di delitti, cosiddetti reati-fine, spesso contraddistinti, a loro volta, dal metodo mafioso e, dunque, anche strumentali al rafforzamento della capacità intimidatoria del gruppo, in ogni caso, facenti affidamento sulla forza intimidatrice del sodalizio e sull'assoggettamento e omertà che ne scaturiscono.
Le altre finalità indicate riguardano obiettivi di profitto non necessariamente illeciti:
- l'acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici; l'enumerazione, molto ampia, finisce per ricomprendere ogni forma di penetrazione nel tessuto economico, finalità in sé lecita, ove illecito è il metodo mafioso utilizzato per conseguirla;
- la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, secondo una previsione di chiusura ricomprendente ogni vantaggio non tutelato dall'ordinamento giuridico;
- infine –ultima finalità introdotta dalla L. 356 del 1992– le interferenze nelle consultazioni elettorali attraverso il metodo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso, dunque, attraverso l'utilizzo del suo metodo tipico e il perseguimento dei suoi scopi, si propone - quale forma di istituzione parallela o alternativa ai poteri tradizionali sui cui poggia la società civile - l'obiettivo di conquistare taluno dei poteri fondamentali, primo tra tutti il potere economico. In questa visione essa non opera alcuna distinzione tra profitti criminali e profitti formalmente leciti, tutti egualmente perseguiti attraverso l'intimidazione e la violenza come ordinari strumenti di lavoro, ancorché il più delle volte impliciti, perché derivanti dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo (Cass. 19713/2005; Cass. 1612/2000; Cass. 5405/2000).

Venendo alle singole condotte, preme osservare che la disposizione incriminatrice, nello sforzo di tipizzare nel modo più preciso possibile i caratteri peculiari dell'associazione, e di individuare un elenco che potesse ricomprendere un vasto numero di finalità cui le attività del sodalizio aspira, si limita a stabilire che è soggetto alla sanzione ivi indicata *"chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone"*. La condotta partecipativa è dunque strutturata come condotta a forma libera. La genericità della definizione normativa ha imposto, nell'esperienza giudiziaria, la necessità di attribuire univoco contenuto al concetto di partecipazione, non essendo sufficientemente specificata quale debba ritenersi la soglia minima di rilevanza penale della condotta del partecipe all'associazione di tipo mafioso. È evidente, in tal senso, che la condotta del partecipe debba ricondursi ai principi di materialità e offensività cui è improntato il sistema penale, con esclusione di tendenze che valorizzino meri atteggiamenti psicologici: il dettato normativo, pur generico, richiede infatti che il soggetto agente faccia parte del sodalizio e, dunque, che esplichi un'attività, svolga un ruolo all'interno di una struttura che lo abbia accettato in qualità di suo membro o affiliato. Il concetto di partecipazione, in sé estremamente ampio deve essere allora ricondotto al più ristretto ambito che la categoria assume se riferita ad un organismo specifico qual è un'associazione, ed in particolare, un'associazione di tipo mafioso.

In questo dichiarato obiettivo, la giurisprudenza, tenendo a mente che la norma non pone l'accento sul dato iniziale dell'*associarsi*, ma sul fatto di essere inseriti in una compagine criminosa, colta nel suo aspetto in *divenire*, nel suo concreto operare, ha autorevolmente statuito che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "*status*" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "*prende parte*" al fenomeno associativo.

Punto di riferimento è rappresentato dalla nota sentenza Mannino (Cass. SS.UU. n. 33748 del 12.7.2005) che, nel confermare la ammissibilità del concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., ha tracciato il criterio discretivo tra la categoria della partecipazione e quella del concorso esterno.

Si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo *è*, ma *fa parte* della stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno *status*, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima.

Così operando, la giurisprudenza di legittimità ha introdotto il concetto di "organica compenetrazione" e, con esso, la teoria "istituzionale o del modello organizzatorio", ridefinendo, allo stesso tempo, la nozione di "contributo apprezzabile" apportato dal singolo partecipe alla vita dell'associazione sotteso al "modello causale", e ancorando la nozione di partecipazione a parametri meno fluidi di quelli avvalorati dalla giurisprudenza più risalente, che faceva riferimento al momento dell'adesione monosoggettiva. Si è altresì precisato che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati-fine, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio

e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. (Cass. 56088/2017; Cass. 49793/2013). La messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può però risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso, per ogni fine illecito suo proprio (Cass. n. 26331/2011).

Il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della associazione. Può essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario che - come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe - deve essere accertato in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca, e non in base a elementi indiziari di incerta valenza quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Cass. 1703/2013). Inoltre, è stata ammessa la partecipazione al sodalizio criminale anche quando la durata si sia sviluppata per un breve periodo (Cass. 31845/2011). Ancora, non è poi essenziale che il vincolo si instauri per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Cass. 16606/2011).

Sul piano probatorio, la Suprema Corte ha precisato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura e la qualifica di uomo d'onore, delitti scopo, oltre a molteplici, e però significativi "*facta concludentia*", idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Cass. 1470/2005; Cass. SS.UU. n 33748/2005). Anche un solo reato fine o anche una sola condotta di per sé non integrante reato, ma evocativa dell'inserimento organico nel tessuto organizzativo del sodalizio (cfr. Cass. 35997/2013) o di peculiare rilievo per la vita e l'attività della consorteria o dimostrativa di vicinanza e solidarietà all'esponente di vertice di essa (Cass. 5909/2011) può integrare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., così come la commissione di delitti fine in concorso con soggetti appartenenti al sodalizio, con modalità mafiose o posti in essere per agevolare il gruppo organizzato.

Si è inoltre specificato, ad esempio, che in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (cfr. Cass. n. 27428/2017; Cass. n. 43061/2012). Nondimeno, è altresì pacifico che non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso, che può avvenire nei modi più diversi e anche solo mediante un inserimento di qualunque genere approvato dal capo, sicché la mancata legalizzazione - cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione (Cass. 34147/2015). Infine, si è altresì affermato che in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Cass. 24469/2009; Cass. 9185/2012).

Il comma 2 dell'art. 416 bis c.p. individua, in aggiunta alla partecipazione, ulteriori condotte espressive di maggior disvalore e, pertanto, sanzionate più rigidamente, descrittive di particolari ruoli che, in seno all'associazione, possano essere rivestiti dagli affiliati.
Il ruolo del promotore non risulta normativamente strutturato sul momento propriamente costitutivo del sodalizio, ma essenzialmente sulle fasi in cui il sodalizio medesimo opera, esiste e si consolida. Non vi è, infatti, nel testo della disposizione in esame, alcuna indicazione esplicita dalla quale desumere che le funzioni di promotore possano essere rivestite esclusivamente da chi abbia concorso a costituire l'organizzazione sin dalla sua genesi, tanto più che, per assumere rilevanza agli effetti di cui all'art. 416 bis c.p., la costituita associazione dovrà avere acquisito la forza di intimidazione necessaria, per potersi qualificare come associazione di tipo mafioso.
La figura del promotore può dunque ritenersi configurabile allorquando all'interno di un gruppo criminoso, originariamente non qualificato, un soggetto abbia prestato un contributo particolarmente importante alla formazione e al consolidamento dell'apparato strutturale-strumentale mafioso, ovvero qualora si tratti di un gruppo già costituito, egli abbia concorso ad accrescerne la potenzialità e a diffondendone il programma associativo (arg ex. Cass. 7462/1985, Arslan).
La direzione compete a chi occupa un ruolo apicale, amministra, impartisce direttive, ha poteri di iniziativa e decisionali, dovendosi avere riguardo, non tanto all'importanza del ruolo che l'associato ha assunto all'interno del sodalizio, quanto alle sue funzioni concretamente esercitate. In particolare, *"la regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) è dunque che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione e vanteria, è necessario che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in*

concreto esercizio, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio oltre che, se espletati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate." (Cass. 3137/2014).
L'organizzazione riguarda quelle attività di coordinamento del contributo degli affiliati, adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento in modo tale da assicurare maggiore operatività al sodalizio, fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura di mezzi volta a rendere l'associazione più efficace ed adeguata al conseguimento dei propri scopi ovvero anche un ruolo che si esplica precipuamente sul fronte dell'organizzazione e della razionalità dell'impiego delle risorse e delle strutture associative.

Trattasi di figure autonome di reato e non di circostanze aggravanti rispetto alla fattispecie tipizzate nei precedenti commi. (cfr. Cass. 40254/2014, Cass. 8430/2014).

L'art. 416 bis c.p., ai commi 4 e 6, prevede due circostanze aggravanti.
Si tratta delle circostanze legate alla disponibilità di armi da parte del sodalizio (commi 4 e 5), ovvero all'impiego di proventi illeciti nelle attività economiche a esso riconducibili (comma 6).
Il quarto comma dell'art. 416 bis c.p. contempla una circostanza aggravante che determina un diverso e indipendente trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta di partecipazione (da 9 a 15 anni) ed avuto riguardo alle condotte di promozione, direzione ed organizzazione (da 12 a 24 anni), quando l'associazione è "armata". L'associazione si considera armata, secondo la definizione contenuta nel quinto comma *"quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito"*. Trattasi di circostanza aggravante di natura oggettiva (Cfr. Cass. 1703/2013) imputabile, quindi, a tutti i membri del sodalizio, sempre che essi ne siano a conoscenza ovvero che l'abbiano ignorata per colpa o per errore dovuto a colpa. In proposito si è specificato che *"In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento.* (Cfr. Cass. n. 7392/2017).
Quanto ai rapporti con i reati di porto e detenzione di armi la giurisprudenza ha affermato che *la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod.pen. è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi.* (Cfr. Cass. n. 2833/2012; Cass. n. 14173/2009).

Quanto alla circostanza aggravante di cui al sesto comma, essa comporta un aumento di pena "*se le attività economiche di cui agli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti*".
Ratio dell'aggravamento si rinviene nella ritenuta progressione criminosa realizzata rispetto al reato base e nella maggiore pericolosità di cui costituisce espressione un'associazione che abbia raggiunto in tutto o in parte gli scopi associativi e, quindi, nella più incisiva e articolata offesa agli interessi protetti. La sussistenza delle condizioni di fatto per cui le attività economiche, di cui l'associazione intenda assumere la gestione e il controllo, siano finanziate mediante proventi di illecita derivazione, comporta che l'associazione medesima, anziché perseguire semplicemente i suoi obiettivi tipici, abbia effettivamente conseguito gli scopi che si prefigge. L'avvenuta realizzazione di una serie di delitti-scopo, da cui sia derivata l'acquisizione di risorse economiche oggetto di reimpiego nei settori di interesse, costituisce espressione di un maggior disvalore, dal quale discende il rigorosissimo trattamento sanzionatorio (Cass. SS.UU. n. 25191/2014).
Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416bis, comma 6 c.p. ("*in tutto o in parte*") per la configurabilità dell'aggravante, non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. Non è necessario, poi, che il controllo sulle attività economiche sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita risulti idoneo a conseguire tale risultato (Cass. 24661/2013).

La circostanza in parola non va riferita alla condotta del singolo partecipe, bensì all'attività del sodalizio criminoso nel suo complesso, poiché ne costituisce una delle connotazioni oggettive, così da essere valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, purché possa affermarsi che essi erano a conoscenza dell'avvenuto reimpiego ovvero che lo ignoravano per colpa o per errore determinato da colpa; quando l'associazione, poi, realizzi di norma, o comunque con una certa frequenza, tali operazioni di reinvestimento dovrà di regola ascriversi a colpa l'evenuale ignoranza sul punto di uno dei concorrenti (Cass. SS.UU. 25191/2014; Cass. 52094/2014; Cass. 12251/2012).

Quanto al possibile rapporto esistente tra delitto di reimpiego e delitto associativo aggravato a norma dell'art. 416 bis, comma 6, c.p., è da rilevarne una possibile incompatibilità, o meglio, l'operatività della clausola di esclusione di cui agli artt. 648 ter c.p., quando il delitto presupposto da cui derivino le risorse illecite sia rappresentato dal delitto associativo e l'autore delle condotte di reimpiego, che pure si riverberano sul trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 416 bis, comma 6, c.p., venga a identificarsi nell'associato. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, con la già indicata sentenza Iavarazzo (Cass. SS.UU n. 25191/2014), riconoscendo come il delitto di associazione mafiosa sia di per sé idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso. Le Sezioni Unite hanno sottolineato la rilevanza delle più recenti

dinamiche delle organizzazioni mafiose, *che cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose, ma anche in altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati.* E' stata così esclusa la configurabilità del concorso tra i delitti di cui agli artt 648 bis o 648 ter c.p. e quello di cui all'art. 416 bis c.p. quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, chiarendo che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. Il tema sarà trattato, *funditus*, allorquando si affronterà il tema degli "Affari del sodalizio", coinvolgente, in particolare, il delitto di impiego di denari di provenienza illecita *ex* art. 648ter c.p. (cfr. Cap. VIII).

Infine, preme specificare che *"la circostanza aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356, e può concorrere con essa, in quanto mentre la prima figura è integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale in attività economiche qualificate delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il controllo, e non implica la necessaria interposizione di soggetti terzi, ai fini della configurabilità della seconda occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene, e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e 'mafiosa'."*(Cfr. Cass. n. 2833/2012)

2. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, I GRANDI AFFARI E LE GRANDI STRATEGIE DEL GRUPPO, I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Poste le doverose premesse in diritto, è possibile scendere alla valutazione della sussistenza del delitto associativo.

Allo scopo, vanno ovviamente innanzitutto richiamate tutte le prove raccolte ed analizzate nel corso dello scrutinio concernente i delitti fine, di cui il delitto associativo si alimenta e costituenti, già di per sé, una straordinaria miniera di prove rilevanti ai fini di cui ora ci si occupa.

In questa sede va invece posta l'attenzione su ulteriori acquisizioni probatorie - invero già spesso richiamate - che si pongono a chiusura di quel formidabile, straordinario, quadro probatorio.

Si fa riferimento:

- ai precedenti giudiziari che hanno accertato, con la forza della cosa giudicata, il radicamento sul territorio emiliano di una cellula autonoma di 'ndrangheta;
- ai grandi affari del sodalizio;
- alle strategie criminali ideate ed attuate dalla consorteria mafiosa nei confronti della stampa e della politica locale;
- alle propalazioni che i collaboratori di giustizia hanno effettuato sullo specifico tema relativo alla associazione mafiosa in sé considerata, alla sua struttura, alla sua organizzazione, ai suoi esponenti, alle sue azioni e ad ogni altro aspetto relativo alla sua esistenza e al suo radicamento sul territorio emiliano.

2.1. I precedenti giudiziari

Per la compiuta analisi dei precedenti giudiziari si fa rinvio alla sede in cui essi sono stati trattati nella loro globalità unitamente agli altri precedenti giudiziari rilevanti nell'ambito del presente dibattimento (cfr. Cap. III).

Qui interessa, sinteticamente, evidenziare come l'esistenza di una associazione emiliana - autonoma dalla "casa madre" di Cutro, anche se collegata ad essa - è stata dimostrata da sentenze emesse nell'ambito dei procedimenti denominati *GRANDE DRAGO* ed *EDILPIOVRA*.

Si è visto che nell'operazione *GRANDE DRAGO* è stato condannato, tra gli altri, LAMANNA Francesco quale membro di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, attiva in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, dall'ottobre 2000 al gennaio 2002, aggravata dall'uso delle armi e dal numero dei partecipanti, finalizzata ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione delle attività economiche o comunque il controllo del territorio e a realizzare, per sé o per altri, profitti e vantaggi ingiusti, nonché a commettere delitti di estorsione, di illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra.

A sua volta, nell'indagine *EDILPIOVRA*, tra gli altri, sono stati condannati in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (oltre che per vari reati fine) GRANDE ARACRI Francesco, nonche' GRANDE ARACRI Antonio e SARCONE Nicolino.

Costoro, unitamente agli altri imputati condannati nell'ambito di quel processo, sono stati ritenuti appartenere ad un sodalizio criminoso di 'ndrangheta operante nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonomo rispetto a quello di Cutro e facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino.

Già sulla base delle decisioni sopra menzionate deve ritenersi provata l'esistenza di una cellula 'ndranghetistica emiliana radicata nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonoma rispetto a quella di Cutro facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino, seppure ad essa correlata.

In questi precedenti, il sodalizio emiliano era descritto come dedito ad attività criminali tipiche delle associazioni di stampo mafioso quali incendi, estorsioni, usure, reimpiego di denaro di provenienza illecita, emissione di false fatture tese ad occultare, sotto una lecita apparenza documentale, le reali causali (illecite) della provenienza e/o della dazione delle somme di denaro (estorsioni, usure...).

Va, peraltro, precisato che in data 24.10.2018, nel segreto della Camera di Consiglio di questo processo, la Corte di Cassazione ha depositato il dispositivo della sentenza n. 27043/18, con la quale è stata impressa la forza di giudicato alle pronunce dei Giudici bolognesi che hanno accertato, in primo e in secondo grado, l'esistenza della associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista radicatasi sul territorio emiliano ed oggetto del presente giudizio.

2.2. I grandi affari

Tratteggiati i precedenti giudiziari, si può ora passare alla descrizione di quelli che possono essere definiti come i grandi "affari del sodalizio", non integranti ipotesi delittuose o non confluiti, come si vedrà, in specifiche contestazioni Essi, portati a termine o meno, assumono una significativa importanza nella dimostrazione della esistenza e della operatività di un'autonoma associazione mafiosa radicata sul territorio emiliano, oltre che, ovviamente, del ruolo assunto, al suo interno dai singoli esponenti.

Di essi, dunque, occorre trattare in questa sede, prendendo le mosse dal cosiddetto "Fallimento Rizzi", senza tuttavia dimenticare che gli stessi non vivono isolatamente nell'azione del gruppo, ma vanno ad affiancarsi a tutti gli altri affari che sono stati analizzati nella specifica sede (cfr. Cap VIII e Cap X).

2.2.1. Il Fallimento Rizzi

Il cosiddetto fallimento Rizzi, pur privo di rilevanza penale, rappresenta un punto di congiunzione tra il sodalizio emiliano e la cosca cutrese.

Esso assume straordinario rilevo in ragione della sua capacità dimostrativa della esitenza della consorteria emiliana, della sua autonomia, della sua operatività e della sua capacità di penetrazione anche in contesti territoriali diversi da quello emiliano – nella specie quello veronese - coinvolgendo, anche in questi, importanti settori dell'imprenditoria, ed avvalendosi non solo di contatti con l'amministrazione comunale locale, ma anche di altre famiglie criminali (i GALASSO).

Il tema è stato affrontato compiutamente dal Luogotenente Marco Dubrovich dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda all'udienza del 16.6.2016 (pag. 145-181). Anche il Maggiore Leo (cfr. udienze 13 e 20 maggio 2016) si è occupato del tema, limitandosi, tuttavia, nella sua testimonianza, a ripercorrerne sinteticamente la valenza significativa nella ricostruzione della prova relativa al sodalizio emiliano, alla sua autonomia, alla sua operatività e ai soggetti coinvolti.

Il tema sarà dunque fondamentalmente trattato e ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dai due ufficiali di Polizia giudiziaria, Luogotenente Dubcovich e Maggiore Leo, dalle intercettazioni captate indicate in aula - mai contestate nel loro contenuto da nessuna delle parti - nonché delle produzione documentali effettuate in dibattimento. A tale proposito si richiamano sin da ora tutte le produzioni documentali effettuate all'udienza del 20.5. 2016 (produzione PM, volume d) all. 1 annotazione da pag. 199 e seguenti, contenenti i servizi di OCP cui si riferirà nel corso della trattazione) ed all'udienza del 6.7. 2016 (produzione c), relative ai documenti riferibili al coinvolgimento nella vicenda di TATTINI Roberta.

Preme effettuare alcune premesse generali, necessarie per l'inquadramento del tema e una miglior comprensione dello stesso.

Sebbene l'affare, all'esito delle trattative - durate per circa sei mesi, dal dicembre 2011 al maggio 2012 – non sia andato in porto, lo stesso rappresentava la più importante operazione finanziaria trattata da GUALTIERI Antonio per il sodalizio emiliano. Proprio l'inadeguatezza del GUALTIERI, che si era trovato a gestire un affare complesso, aveva rappresentato la ragione principale del fallimento dell'affare. Oggetto della trattativa era l'acquisizione, da parte della consorteria, dei beni immobili della procedura fallimentare n.180/2010 R.G relativi al fallimento della RIZZI COSTRUZIONI S.r.l., incardinata presso il Tribunale Fallimentare

di Verona. Nella MASSA fallimentare vi erano numerosi beni mobili ed immobili, tra cui aree piuttosto estese, ubicati, gli uni e le altre, fra la gardesana, la città di Verona e anche la Provincia di Verona. Tra i beni vi erano, in particolare, innumerevoli cantieri,un'area industriale di Verona e un *residence*, denominato Miralago, a Desenzano del Garda. In termini valoriali, il complesso di questi beni ammontava ad un valore commerciale di circa 100 milioni euro.
Il Tribunale fallimentare di Verona, tuttavia, avrebbe autorizzato il Curatore alla vendita dell'intera MASSA fallimentare, prima dell'asta, dietro il pagamento di 27 milioni di euro.

Gli attori della vicenda erano, come emerge dalle intercettazioni, tre "famiglie": "la famiglia" emiliana, rappresentata da GUALTIERI e LAMANNA , che si appoggiava all'industriale veronese NICOLIS Moreno, che poteva godere di sostegni nella città di Verona, ivi compresi di politici del luogo. La seconda "famiglia", che faceva capo a GALASSO Antonino, che era un soggetto che abitava nella zona di Sona di Verona e che si avvaleva della collaborazione di LA ROSA Rocco, di LA ROSA Immacolata e di altre persone. GALASSO Antonino, dagli accertamenti effettuati e dalle informazioni acquisite, faceva capo alla famiglia Facchineri, insistente nella zona di Cittanova, Provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni, doveva fare parte delle trattative anche un terzo gruppo di interesse, che doveva essere reperito *in itinere* per portare i finanziamenti per l'acquisto dei beni del fallimento.

NICOLIS Moreno, è un importante imprenditore di Verona - titolare della NICO.FER S.r.l.. Il suo nome all'interno delle indagine *AEMILIA* è emerso per due motivi principali. Il primo riguarda la fornitura di ferro relativa ai basamenti per le pale eoliche che dovevano essere installate giù a Cutro (il cosiddetto "Piano Cutro"; cfr. *infra)*. Il secondo motivo è legato proprio all'affare in esame. Egli infatti era il promotore, nei confronti del GUALTIERI, dell'acquisizione del compendio del fallimento della RIZZI COSTRUZIONI S.r.l. attraverso la procedura fallimentare indetta presso il Tribunale di Verona. Come si vedrà, entrambi gli affari erano stati i motivi fondanti il viaggio che il NICOLIS aveva fatto il 27.12.2011, a Cutro per conferire con Nicolino GRANDE ARACRI. Il NICOLIS aveva proposto l'acquisizione di tutto il compendio immobiliare fallimentare di questa società (Rizzi) e della connessa ex area industriale denominata "Area Tiberghien" (sempre relativa a tale fallimento), contattando il curatore fallimentare e proponendogli una fideiussione per l'intero valore dei beni immobili in fallimento, poi andando a corrispondere il valore effettivo, circa 20 milioni di euro, attraverso una procedura di saldo e stralcio, cioè prima vendendo gli immobili e poi pagando la procedura. Proprio grazie al rapporto di reciproca fiducia che si era instaurato tra GUALTIERI Antonio e NICOLIS Moreno che GUALTIERI era riuscito, quindi, ad insediarsi nelle trattative dell'operazione speculativa, avviando vari incontri e numerosi contatti con la controparte dei GALASSO, presentandosi al primo *summit* con LAMANNA Francesco, avente conoscenze e carisma nell'ambiente.
Per NICOLIS, come si dirà, l'aver fatto entrare nell'affare il GUALTIERI per rapportarsi con la famiglia veronese riconducibile a GALASSO Antonino aveva comportato la conoscenza in tempo reale dell'evolversi delle trattative sul tentativo di acquisizione dei beni della RIZZI (inizialmente svoltesi tra la famiglia emiliana – rappresentata appunto da GUALTIERI e

LAMANNA e la famiglia veronese), tanto da permettergli di barattare, poi, le informazioni assunte con i suoi contatti nel comune di Verona per un altro suo affare relativo a terreni di sua proprietà.
Per comprendere i rapporti fiduciari creatisi tra GUALTERI e NICOLIS occorre qui ricordare che, come riferito dal Maresciallo Cotza all'udienza del 15.6.2016, il GUALTIERI, una volta rientrato da Cutro nell'estate del 2011 - in concomitanza alla caduta di VILLIRILLO Romolo e la sua sostituzione appunto con GUALTIERI - aveva iniziato ad effettuare l'attività di recupero crediti, tra gli altri, anche in favore del NICOLIS in cambio del noleggio gratuito dell'autovettura Audi Q7, messagli a disposizione proprio dall'imprenditore Veronese (cfr. Cap. XIV, Posizione CRIVARO Antonio).

Nel corso della vicenda, probabilmente per il periodo storico e anche per il fatto che la consorteria emiliana, andava a trattare con un'altra famiglia di 'ndrangheta facente capo a GALASSO Antonino, il 1.3.2012 interveniva, salendo al Nord (ma in verità si trovava già al nord per un processo), GRANDE ARACRI Nicolino, partecipando ad una riunione a Bologna ed entrando con il sodalizio cutrese nelle trattative a supporto della famiglia emiliana. Il nome di Nicolino GRANDE ARACRI era reso necessario per creare i giusti equilibri tra i gruppi contrapposti. Detta riunione si era tenuta all'interno dello studio bolognese di TATTINI Roberta, la consulente finanziaria che collaborava con GUALTIERI, alla presenza del quest'ultimo. La TATTINI, fino a quel giorno all'oscuro della riunione, era già entrata nella vicenda per il reperimento della documentazione e per fare ricerche. In questa attività si era avvalsa di alcuni collaboratori: il commercialista Sgarzi Mauro, operante sul territorio Bolognese, che collaborava già con la TATTINI, e un altro soggetto che aveva appoggi in Svizzera, tale Summo Giovanni. L' affare, se portato a termine, avrebbe fruttato alla TATTINI (siccome emergente da alcune intercettazioni) il pagamento della parcella di 1,250 milioni di euro, importo probabilmente destinato a lievitare con la chiusura positiva dell'operazione.

Come già evidenziato, gli attori della vicenda erano diversi. Le riunioni tra loro furono molteplici, fra Verona e la zona di Reggio Emilia.
Nel momento in cui era entrato in gioco il sodalizio cutrese, era stato possibile constatare che le comunicazioni fra il nord (l'Emilia) e il sud (Cutro) avvenivano tramite emissari che salivano da Cutro a Reggio Emilia per contattare GUALTIERI; in alternativa erano GUALTIERI o LAMANNA Francesco a scendere a Cutro per aggiornare della situazione GRANDE ARACRI Nicolino.
Nel suo evolversi, l'affare era andato incontro ad alcune difficoltà, anche legate alla inadeguatezza del GUALTIERI in relazione alla natura e alla oggettiva difficoltà dell'affare. Di fatto, quindi, con la salita al nord di GRANDE ARACRI Nicolino, insieme al suo contabile (come viene definito) MINERVINO Salvatore e al fratello, l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico, era iniziato il percorso che avrebbe portato all'esclusione del GUALTIERI dall'affare che sarebbe stato trattato direttamente, tramite la TATTINI, da loro con la famiglia GALASSO, sebbene la TATTINI abbia cercato di mantenere, almeno apparentemente, i contatti con GUALTIERI. In tal senso si comprende come, nel suo sviluppo, la vicenda aveva iniziato a vedere la comparsa degli emissari inviati da Cutro, che bypassavano GUALTIERI Antonio, acquisendo le informazioni dalla TATTINI e che, quindi, andavano ad accordarsi

direttamente con la famiglia GALASSO. GUALTIERI, tra l'altro, nel maggio del 2012 (ossia verso la conclusione della vicenda), aveva subito anche l'onta di essere accusato dal sodalizio di Cutro di aver derubato somme di denaro derivanti dalla gestione degli altri affari. In questo momento storico (tra aprile e maggio) era stato deciso che LAMANNA Francesco scendesse a Cutro a fornire spiegazioni per quello che stava succedendo; in questa occasione era stato trattato in malo modo, nonostante fosse stato un fedelissimo di GRANDE ARACRI.
Questa è dunque l'evoluzione che aveva portato all'uscita di GUALTIERI dall'operazione, nonostante, tra l'altro, avesse trovato anche un potenziale finanziatore che avrebbe potuto concedere, stando ai fatti, un mutuo di cui necessitavano per la buona riuscita dell'affare, sarebbe a dire FERRARI Aldo Pietro. I denari sarebbero dovuti confluire su un conto corrente di una Ltd inglese, che era stata attivata *ad hoc* dalla TATTINI, con l'ausilio di due consulenti finanziari commerciali di Bologna, tali Fornasini Armando e Autieri Vincenzo.

Fatte queste premesse di ordine generale si può ora procedere alla ricostruzione dettagliata della vicenda.
Il suo inizio è collocabile il 2 dicembre 2011, allorquando viene captata una conversazione intercorsa tra GUALTIERI e NICOLIS Moreno, in cui si evince che i due parlano di un importante operazione e rispetto alla quale il primo affidava al secondo la responsabilità di gestire l'operazione di acquisizione del fallimento Rizzi. GUALTIERI, parlando con NICOLIS, dice: "*Ascolta un poco, a proposito, io dico a te, ti delego a prenderti tutte le responsabilità di tutta quell'operazione lì, eh, capito?*" Aggiungendo: "*Comunque tu sappi che io domani mi incontro, mi incontro all'incontro e determiniamo tutte le virgole*". Come anticipato, NICOLIS Moreno, essendo di Verona, è "l'aggancio", quello che porta l'informazione ed il contatto con i GALASSO
Nella stessa giornata GUALTIERI contatta, con varie telefonate, MUTO Salvatore, che nel corso dell'indagine era già emerso quale soggetto in stretto contatto con LAMANNA Francesco, ricevendo, per altro, le comunicazioni da parte di terzi, ivi compresi esponenti del sodalizio. Quindi, previo contatto con MUTO Salvatore, GUALTIERI, con la propria autovettura, si reca in Cogozzo di Viadana, dove incontra TURRA' Salvatore (cfr. OCP numero 42 del 2 dicembre 2011, fatto vedere in aula dal Maggiore Leo). Avvenuto l'incontro, GUALTIERI ricontatta subito MUTO Salvatore, rappresentandogli che doveva incontrarsi non con TURRÀ Salvatore, ma con LAMANNA Francesco (progr. nn 12783, 12806, 12819, 12820, 12840 12848 RTIT 1573/11). A questo punto MUTO Salvatore avvisa LAMANNA che sta arrivando il cugino. Posto che il servizio di OCP era in atto e che GUALTIERI Antonio era stato pedinato da Cogozzo di Viadana a Cremona, si aveva conferma che il cugino di cui parla MUTO Salvatore con LAMANNA era GUALTIERI Antonio. I militari hanno constatato che GUALTIERI e LAMANNA si incontrano in Cremona, presso il bar Paola. Mentre sono insieme, GUALTIERI contatta l'utenza di LA ROSA Rocco, soggetto vicino, come accertato a GALASSO Antonino. Parlando con questi, fissa un appuntamento a cui dovrà presenziare suo cugino GUALTIERI il 4 dicembre 2011 dicendogli che dovrà presenziare a quest'incontro anche GALASSO Antonino, detto "compare Nino". E di questo si ha riscontro nella conversazione telefonica 12849, captata RIT 1573/11 di GUALTIERI.
Il 3 dicembre, alle ore 09:16, viene captata una telefonata (prog. n. 3584 RIT 1685/11) in cui FLORO VITO Antonio parla con il suocero LAMANNA Francesco. Il primo dice che l'ha

chiamato il cugino (GUALTIERI Antonio) e ha chiesto di poter andare quello stesso pomeriggio e non l'indomani da lui. LAMANNA acconsente. Essendo quindi in corso il servizio di OCP (numero 43), gli operanti constatavano che alle ore 12:43, GUALTIERI giungeva in Cremona nei pressi del bar trattoria Paola, dove antecedentemente, alle undici e mezza, si trovano già LAMANNA Francesco e altri soggetti, tra cui GOBBI Giorgio e ROCCA Antonio. Alle dodici e mezza, fuori dal bar, gli operanti vedevano il veicolo in uso a GOBBI Giorgio, un Range Rover bianco. Alle 12:43 giungeva l'autovettura Audi Q7, targata DX311BR, di GUALTIERI. Questo veniva visto dagli operanti scendere dalla vettura e andare a incontrare LAMANNA Francesco, GOBBI Giorgio e ROCCA Antonio, nonché altri soggetti non identificati, presenti all'esterno del bar trattoria Paola. Dopo l'incontro i soggetti si separano. GUALTIERI se ne va con LAMANNA, seguiti dagli operanti. Mentre sono insieme il GUALTIERI telefona a LA ROSA Rocco, al quale aveva telefonato il giorno prima, spostando l'incontro che era stato fissato per la domenica, quindi il 4, e chiedendo che l'incontro venga anticipato a tre quarti d'ora dopo(prog. 12906 RIT 1573/11). Il servizio di OCP in atto presso il casello autostradale della A21 ha permesso di accertare l'effettivo ingresso in direzione Brescia Verona dell'autovettura Audi, con alla guida GUALTIERI e, quale passeggero, LAMANNA Francesco. I due si recano in Sona di Verona (OCP n. 44). Alle 13.15, transita dal casello autostradale l'autovettura in direzione Verona. Alle ore 14:20, pedinandoli, i militari arrivano all'area di parcheggio interna della ditta TM LOGISTICA, sita in Sona di Verona, in via delle Industrie, numero 18. GUALTIERI e LAMANNA accedono all'interno della TM LOGISTICA. Le targhe registrate dagli inquirenti consentono di accertare i presenti: Acciardi Antonio, che poi sarà verificato essere il marito di LA ROSA Immacolata e GALASSO Antonino. Stando al tenore delle conversazioni precedenti e successive all'incontro, nonché dei partecipanti, deve ritenersi che quel giorno, con quelle modalità segrete, in Sona si è svolto un *summit* fra le due famiglie in quel momento interessate all'affare, sarebbe a dire quella emiliana e quella veronese dei GALASSO, con ogni probabilità per prendere accordi preliminari per l'acquisizione dei beni del fallimento della RIZZI COSTRUZIONI. La presenza di LAMANNA, soggetto di notorio carisma criminale, si spiega benissimo in questi termini, anche perché, dalle captazioni successive si ha conto che alla riunione era presente anche GALASSO Antonino.

Nei giorni successivi, le varie telefonate che GUALTIERI fa a NICOLIS e a LA ROSA Rocco, fanno emergere come ognuno dei due gruppi stia cercando di reperire un finanziatore (per questo motivo si parla della terza "testa") che serve per i capitali necessari ad accedere ai beni del fallimento tramite concordato. Ognuna delle due famiglie sta cercando eventuali compratori di alcune aree/immobili del fallimento, perché vi erano, già al tempo, delle trattative in corso seppur gestite in prima battuta dalla famiglia GALASSO.

Nello svolgimento di tale attività, il GUALTIERI si avvale della consulenza della consulente finanziaria TATTINI e del professor Summo, mentre la famiglia GALASSO Antonino e la famiglia LA ROSA, di quella dell'Avvocato Maestrello, del foro di Verona.

Si giunge a ridosso delle festività natalizie. NICOLIS Moreno scende a Cutro il 27.12. 2011 per parlare direttamente con GRANDE ARACRI Nicolino, al cospetto del quale viene accompagnato da GUALTIERI Antonio sempre, però, previo accordo con LAMANNA che già si trova a Cutro. Di questo, si ha riscontro nell'ambientale 244 RIT 3108/11, sull'auto del GUALTIERI. Si tratta di una conversazione che intercorre tra GUALTIERI e LAMANNA; tra

i vari argomenti, si fa cenno all'arrivo anche del NICOLIS: *GUALTIERI: "Ma tu gliel'hai detto che sono arrivato io?". E LAMANNA: "Sì, gli ho detto ...(incomprensibile)... e Nicola dice che c'è bisogno che gli mandiamo le imbasciate o domani dobbiamo andare a portare un amico". E ancora continua GUALTIERI: "E stiamo così, Francù, che dobbiamo essere sicuri" LAMANNA: "Se salta, è un casino, ma non hai capito tu?". GUALTIERI: "No, no, non voglio che poi arriviamo all'ultimo momento". LAMANNA: "Tu non ti devi preoccupare". GUALTIERI: "Che io il 27 devo andare a prenderlo all'aeroporto là", sta parlando di NICOLIS. LAMANNA: "Eh, allora non ti preoccupare. Poi domani, no, che è festa... dopodomani ci facciamo un giretto io e te fino a Le Castella, va bene". GUALTIERI: "Ehm". LAMANNA: "O a Le Castella o là, hai capito? Non ce n'è problema".*

Il 26.12.2011 viene registrata la conversazione ambientale n. 274 RIT 3108/11, all'interno dell'autovettura di GUALTIERI, intercorrente tra questi e LAMANNA Francesco. I due, in ragione delle cifre di cui stanno parlando, si riferiscono al fallimento della RIZZI COSTRUZIONI. GUALTIERI riferisce anche a LAMANNA quanto da lui detto a NICOLIS, e cioè che è sua intenzione collaborare nell'affare, ma che a ora serve la "pila", serve la "pila", i soldi. LAMANNA evidenzia quest'ultima affermazione, confermando che a loro serve la "pila", così dimostrando il pieno coinvolgimento nella gestione delle trattative e anche l'interesse di NICOLIS Moreno nella vicenda. Come anticipato, il giorno dopo, il 27.12. 2011, in effetti giunge in Cutro, con il volo Bergamo/Lamezia Terme, l'industriale veronese NICOLIS Moreno, che trova ad attenderlo GUALTIERI Antonio. Lo stesso poi lo accompagnerà da GRANDE ARACRI Nicolino. Nel tratto che va dall'aeroporto di Lamezia Terme verso Cutro, in macchina si trovano NICOLIS Moreno e GUALTIERI Antonio, che lo sta accompagnando. In questo breve tratto, viene captata una conversazione (prog 294 RIT 3108/11) in cui GUALTIERI afferma che la famiglia GALASSO è di fatto sottomessa alla consorteria cutrese in quel momento storico e che pertanto tutte le problematiche relative alle percentuali richieste dovranno essere discusse anche con la consorteria cutrese. GUALTIERI: *"Qua sopra, di sopra non c'è nessuno. Noi comandiamo fino a Reggio Calabria, dove Nino..."* (GALASSO Antonino, chiamato "compare Nino") – *"noi, ce l'abbiamo noi quel pezzo. Adesso lo conosci, Morè", stanno andando da GRANDE ARACRI. "Mi dici tu: ammazza che persona è. Poi gli ho parlato del business di Nino"* (GALASSO Antonino) *"e io gli ho detto: Forse Moreno, il mio amico importante, che ci sono questi 10 milioni. Allora poi tu gli spiegài, a seconda del tuo punto di vista, per fare il business. Morè, credimi, noi sai quanto li calcoliamo, a loro?"* (si sta riferendo alla famiglia GALASSO) *"Come il due di briscola. Adesso mi hanno detto chi sono e chi non sono. Morè, sono sotto le nostre palle, questa gente, Morè. Io non sapevo, mi ha detto: Comparè Tonino, che noi siamo a capotavola di questa gente. Capito, Morè?".*

A conferma ulteriore dell'effettivo incontro fra GUALTIERI, NICOLIS e GRANDE ARACRI si ha nella conversazione ambientale 302, RIT 3108/11. Ha riferito il teste: *"All'interno del veicolo, i tre parlano direttamente tra loro. Dapprima NICOLIS dice a GRANDE ARACRI Nicolino "di capire con il commercialista, il fratello suo, e l'architetto di fare una società per il ferro che gli dia degli utili". Come si vedrà il commercialista è MINERVINO Salvatore, il fratello è l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico e l'architetto è Pallone Antonio. Costoro parteciperanno ad una riunione a Sona di Verona per fare valere la gestione diretta di*

Nicolino GRANDE ARACRI. Nella stessa conversazione viene affrontato da GRANDE ARACRI Nicolino il problema di andare a costruire ulteriori basamenti per pale eoliche, tanto che NICOLIS ne risulta alquanto interessato. (parlano del cosiddetto piano Cutro e della fornitura del ferro per il basamento delle pale eoliche, ossia l'altro affare che vede coinvolto il NICOLIS nell'ambito dell'indagine AEMILIA). Nella stessa conversazione NICOLIS e GRANDE ARACRI Nicolino prospettano anche la costruzione di un "impiantino qua per il ferro". Discorrendo su quest'argomento, GRANDE ARACRI Nicolino si riserva di parlarne prima con il commercialista e con GUALTIERI, per poi decidere il da farsi e avvisare poi il NICOLIS).

Successivamente, GRANDE ARACRI scende dal veicolo e in macchina rimangono GUALTIERI e NICOLIS. Viene registrata l'ambientale n. 304 RIT 3108/11, nella quale emergono rilevantissimi elementi di prova circa l'esistenza di una cosca autonoma emiliana, rispetto a quella calabrese. Appena sceso dall'auto GRANDE ARACRI Nicolino, il GUALTIERI, abbastanza eccitato per quello che è successo, parlando con NICOLIS, chiede a costui, chi è, a suo parere, più 'ndranghetista tra lui e GRANDE ARACRI Nicolino: *GUALTIERI Antonio: "Morè, dimmi la verità: tu mi fai più 'ndranghetista a me che a lui, vero?" E NICOLIS risponde: "Sì, ma questo... questo qua... lavorava... non so co.a, non penso tanto. Lo so che forse... che potere abbia". GUALTIERI: "Moreno". NICOLIS: "Da come l'ho visto io...". GUALTIERI aggiunge: "Morè, ha potere duppertutto, però io ti dico una cosa: tu adesso hai visto come mi tratta, a me?". NICOLIS: "Sì, sì". "Perché sono io", risponde GUALTIERI.*
Nella conversazione si parla della disponibilità reciproca di uomini, facendo una netta distinzione tra il sodalizio cutrese e quello emiliano: *"Io dispongo di centocinquanta uomini, mentre lui"* – quindi fa riferimento a GRANDE ARACRI, che è appena sceso – *"dispone di cinquecento uomini, cinquecento. Penso che forse in carcere ne ha una novantina, penso in carcere... che deve uscire". La conversazione prosegue sul fatto che GRANDE ARACRI Nicolino, a detta di GUALTIERI Antonio, può mandare uomini al nord, ma solo per fare un servizio (dice testualmente). Poi discorrono sui soldi che devono passare da GRANDE ARACRI Nicolino per eventuali lavori e se NICOLIS, infine (la domanda di GUALTIERI), abbia capito in quel momento chi sia GUALTIERI nell'ambiente criminale.*

L'interessamento del sodalizio cutrese si evince anche da quanto accade successivamente. Il 3.1.2012 NICOLIS, infatti, tornato nel frattempo a Verona, invia dei documenti relativi al fallimento Rizzi a Cutro tramite Cocciolo Antonino (prog. 14984, 15010, 15021, 15063, 15097 RIT 1573/1). Il 3 gennaio è GUALTIERI riceve la documentazione inviata tramite Cocciolo Antonino. (prog. 15095, 15099 e dal 15100 al 15104 RIT 1573/11). Da ciò si evince che quei documenti sono stati portati in visione a GRANDE ARACRI Nicolino.
L'8.11.2012 al ritorno di GUALTIERI da Cutro, viene registrata la telefonata 15291 RIT 1573/11, in cui GUALTIERI attiva la consulente finanziaria TATTINI Roberta. Il GUALTIERI la informa che per il martedì dopo, quindi il 10.1.2012, dovranno recarsi in varie località, fra cui Verona. Infatti quel giorno, come riscontrato dal servizio di OCP (numero 47), la TATTINI e il GUALTIERI si recano dapprima al casello autostradale di Mantova Sud, dove, per un'altra questione, si incontrano con ROCCA Antonio, e poi al casello di Verona

Nord, dove incontrano NICOLIS Moreno, per poi recarsi insieme da LA ROSA ROCCA in Sona, alla TM LOGISTICA. Alle 10:31 GUALTIERI e la TATTINI, a bordo della vettura Q7, accedono al suddetto parcheggio, dove incontrano ROCCA Antonio. Alle 11:22, dopo che si sono incontrati al casello, vanno alla TM LOGISTICA, arrivando alle 11:35. La TATTINI resta in macchina, da ciò desumendosi un suo coinvolgimento ancora parziale nell'affare. Successivamente GUALTIERI torna in macchina dove vengono captate le conversazioni ambientali n. 631, 632 e 639 RIT 3108/11. La TATTINI parla di NICOLIS Moreno, e di altri affari. Nel dettaglio: nella telefonata registrata al prog. 631, la TATTINI parla di NICOLIS Moreno; nella 632, GUALTIERI evidenzia, al momento, la sua posizione di supremazia nei confronti dei GALASSO, dicendo: *"Ci sono degli uomini di Reggio Calabria che li devo mettere in stecca. Loro sono sotto il nostro torchio: basta che io stringo la vite; se stringo la vite, loro ci rimangono con le palle"*. Nel contempo, GUALTIERI spiega alla TATTINI alcune dinamiche intercorrenti con i GALASSO e LA ROSA; nell'ambientale 639 RIT 3108/11 cerca di conoscere i meccanismi di interazione tra le due famiglie; dice la TATTINI: *"Ma qual è il ruolo della fami... cioè, domanda di... che io non voglio dire, dimmi tu, perché sembra che io... no, lo sai tu cosa devi dire. Perché quelle... quelle sono cose tue, non mie, io non ne voglio. Però devo capire, perché se non capisco..."*.

Dopo quest'incontro in Sona, la TATTINI, tornata a Bologna la sera stessa (del 10.1.2012), informa telefonicamente il marito di quanto avvenuto nella giornata (prog. 13605 RIT 1617/11). Nel corso della conversazione dice di avere conosciuto un grande imprenditore veronese, proprietario della NICOFER (quindi NICOLIS Moreno), grazie al quale è possibile entrare in un'operazione finanziaria molto importante per l'acquisto all'asta di un'azienda edile veronese molto grossa, fallita, la RIZZI COSTRUZIONI appunto. La consulente, parlando con il marito, che collabora con lei in ufficio, aggiunge che vi è la possibilità di acquistare questi beni che il Tribunale fallimentare di Verona ha stimato in un valore di 64 milioni di euro, dice lei, prudenziale, ma che il curatore sarebbe disposto a cedere prima dell'asta, con un concordato, per 27 milioni di euro. La TATTINI rappresenta al marito che è stato chiesto di entrare nella vicenda sia dal gruppo GUALTIERI che dal gruppo dei GALASSO- LA ROSA, e quindi deve mettersi a studiare per attuare l'operazione: il compenso, qualora l'affare andasse a buon fine, sarebbe stato elevato.

La donna entra quindi a pieno titolo nella gestione del fallimento, dell'operazione, e quindi invita GUALTIERI a procurargli la documentazione necessaria, cosa che avviene già il giorno dopo, in quanto GUALTIERI si reca a Sona di Verona per prelevare la copia della documentazione che poi consegnerà nel primo pomeriggio(prog. 15474, 15490 RIT 1573/11).

La TATTINI, valutata quindi l'importanza di quest'operazione, e resasi conto che probabilmente non riuscirà a gestirla da sola, attiva anche un commercialista bolognese che conosce per altre pratiche, per pregresse collaborazioni di lavoro, Sgarzi Mauro. Chiede a costui di attivare un terzo soggetto che abbia anche delle conoscenze in Svizzera (prog. 13635 RIT 1617/11). Sgarzi Mauro segnala il professor Summo Giovanni, con il quale aveva già preso appuntamento per altre faccende il 14.1.2012.

La TATTINI ripete anche al commercialista Sgarzi Mauro qual è il tenore dell'operazione, quant'è il patrimonio stimato dal Tribunale, che avrebbe un costo di 20 milioni di euro per acquisirlo, e dice che, di questi beni, 20 milioni sarebbero già venduti. La TATTINI, riferisce a Sgarzi che le serve una parte e che *"c'è chi ci mette tutta la conoscenza"*.

La TATTINI è pienamente attiva, tanto che trova tre potenziali acquirenti, che potrebbero quindi comprare i beni, e con uno di questi nel pomeriggio ha un appuntamento (prog. 15705 e 15714 RIT 1573/2011). Nelle successive conversazioni telefoniche la TATTINI informa GUALTIERI di aver trovato almeno uno di questi potenziali acquirenti, che indica essere il costruttore Marzaduri Gabriele, di Bologna, socio della FRATELLI MARZADURI di Marzaduri Dino, Gaetano e Gabriele S.n.c. Marzaduri Gabriele; sempre il 12.1.2012, chiede alla TATTINI la documentazione relativa ai beni del fallimento (prog. 14026 RIT 1617/11), anche perché vorrebbe fare un sopralluogo dei beni.
Il 21.1.2012 vi è un importante incontro in Bologna, presso lo studio della TATTINI, al quale partecipano la consulente bolognese, Sgarzi, GUALTIERI Antonio e Summo Giovanni, il professore. L'incontro era stato fissato da Sgarzi in precedenza (prog. 14470 RIT 1617/11). Gli esiti della riunione vengono acquisite dall'ascolto delle successive conversazioni telefoniche della TATTINI (prog. 14583 e la 14593 RIT 1617/11). In particolare, anche in questo caso, la consulente contatta il marito STEFANELLI Fulvio, riferendogli che l'operazione si dovrebbe chiudere in fretta e che "*è una cosa molto bella, che già hanno valutato tutti*". Aggiunge che i professionisti sono tre, nel settore finanziario: sono lei, Sgarzi e Summo, e che probabilmente, in quella circostanza, Summo potrebbe rappresentare anche un potenziale investitore. STEFANELLI è molto contento dell'evolversi della situazione, ma nella giornata si erano presentate delle problematiche, perché aveva tentato di contattare la moglie telefonicamente, che non rispondeva. Infatti lei gli dice, sempre in questa telefonata, che non ha potuto rispondere alle chiamate "*perché, quando si parla di certe cose, i telefoni vanno nell'altra stanza*".
Dopo l'incontro, la TATTINI contatta Sgarzi Mauro (prog. 14614 RIT 1617/11) e gli spiega chi è GUALTIERI: "*Se dice che i contratti ci sono, e lui lo dice, stai tranquillo che ci sono*", aggiungendo testualmente: "*Se anche i contratti non ci fossero, stai tranquillo che saltano fuori*". In questo modo, la TATTINI, che sa benissimo chi è GUATIERI Antonio, mette a conoscenza lo Sgarzi dello spessore criminale dello stesso. Ed invero, la TATTINI prosegue nella conversazione descrivendo sempre la figura di GUALTIERI, affermando che lo stesso e le persone a lui vicine operano in quel modo, perché "*se poi sgarri, ti vengono a trovare*". Aggiunge anche che loro, (quindi GUALTIERI e le persone che rappresenta) hanno un modo differente di ragionare, perché qualunque altra persona non si fiderebbe di quanto stanno definendo. Sgarzi risponde che è giusto così, perché "*per un certo tipo di affari ci vuole la pila da una parte e la potenza dall'altra*".

GUALTIERI, il 30.1.2012, dopo le fasi analizzate in precedenza, torna da LAMANNA Francesco per la questione del fallimento. Infatti GUALTIERI da Reggio Emilia giunge a Cremona dove va a prendere LAMANNA per recarsi prima da NICOLIS Moreno e, poi, a Sona di Verona per incontrare i GALASSO -LA ROSA, per fare un sopralluogo su alcuni beni immobili o aree. Infatti, alle ore 11:44 GUALTIERI, che si trova in compagnia di LAMANNA in macchina, riferisce alla TATTINI che i terreni sul lago vanno bene e che, quando vogliono andare, possono farlo in quanto quelli di Verona li aspettano anche per il mercoledì o il giovedì successivi (prog.16843 RIT 1573/11). Sull'auto di GUALTIERI, si captano varie ambientali (prog. 1008 e la 1009 RIT 3108/11 del 30.1.2012) , intercorse tra questi e LAMANNA, in cui i due evidenziano di fare "*le cose pulite in quest'operazione*". Poi

i due fanno una distinzione netta tra il sodalizio emiliano e quello cutrese; infatti GUALTIERI, in un passaggio, afferma: *"Perché io me ne frego di Cutro, però qualcosa li tocco, fancu... eh. Un pezzo glielo devi dare"*. Nella stessa conversazione c'è un breve cenno in cui LAMANNA dice di essere stato riconosciuto a Sona dal GALASSO. Infatti parlano di una persona che l'ha riconosciuto dove si sono recati. Questo conferma il motivo per cui GUALTIERI aveva chiesto da subito la presenza di LAMANNA: perché, essendo un personaggio di noto spessore criminale, ha molte conoscenze nell'ambiente.

Nel febbraio del 2012 emerge la necessità da parte della TATTINI, e del potenziale acquirente, di fare un sopralluogo sui beni del fallimento. Pertanto, la consulente chiede un incontro diretto con i GALASSO per definirne le modalità. Allo scopo, chiede a GUALTIERI che sia presente NICOLIS Moreno.

Tuttavia, il 3.2.2012 si ha conoscenza di una problematica che la TATTINI evidenzia al GUALTIERI. Infatti la TATTINI afferma che non porterà a termine il proprio mandato in quest'operazione se prima non verrà pagata da CRIVARO Antonio, per il quale ha gestito alcune pratiche e operazioni finanziarie (cfr. Cap. XIV). Pertanto il 3.2.2012 GUALTIERI si reca a Cremona con FLORO VITO Antonio, presso il bar Paola, dove incontra LAMANNA Francesco per risolvere la questione sorta tra CRIVARO e la TATTINI. Viene attivato un servizio di OCP (numero 50 esibito in udienza) a riscontro delle telefonate 17169, 17170 del 2.2. 2012 e n. 17202 del 3.2.2012. Durante lo stesso viene notata l'autovettura Range Rover di GOBBI Giorgio (Range Rover bianca e nera sulla sinistra) e l'Audi Q7 in uso al GUALTIERI Antonio. Alle 12:32 giunge nei pressi del bar ristorante Paola quest'autovettura, condotta da GUALTIERI e con a bordo FLORO VITO Antonio. I due soggetti, quindi, accedono all'interno del bar. Alle successive 12:40 FLORO VITO esce dal bar ed effettua una telefonata. L'argomento di quest'incontro è sicuramente la vicenda CRIVARO/TATTINI. GUALTIERI è costretto a chiedere l'intervento di LAMANNA per dirimere questi problemi che ostacolavano la buna riuscita dell'affare Rizzi. Infatti GUALTIERI, in auto con FLORO VITO, nel viaggio, parla della situazione e dello stato dell'affare; i due parlano anche dell'affare del fallimento RIZZI. FLORO VITO Antonio, nella conversazione, si mostra a conoscenza di tutti i particolari. GUALTIERI sta chiedendo effettivamente l'intervento del suocero, LAMANNA Francesco (prog. 1077 RIT 3108/11). Anche in questo caso il GUALTIERI non comunica direttamente con LAMANNA, ma utilizza il genero FLORO VITO Antonio. Sempre nella stessa conversazione, risulta anche il seguente passaggio tra GUALTIERI e FLORO VITO, in cui GUALTIERI, nel parlare dell'affare del fallimento parla di famiglia, intesa come organizzazione. Dice testualmente: *"Io ho tutto un monte ...(incomprensibile)... mio che sta funzionando, tutto bello pulito, pulito, pulito. Io me ne sono andato a Verona, ho messo gli ultimi puntini. Tutto bello, pulito, tutto tranquillo. La famiglia, l'ho messa a posto* (abbassando la voce in questo tratto). *I soldi che non ...(incomprensibile).. tutto tranquillo, Antò. Chissà se per una cazzata di queste mi fa saltare tutta l'operazione. Mi arrabbio o no? Devo avere la paura, sì o no? Antò, e non lo sai che io ho la tensione, che dormo, Antò". E prosegue GUALTIERI: "Ah! Se non va in porto gli faccio fare ca... gli faccio cacare pepe e sale, ah". Floro Vito : "Ma all'inizio dice che si era preso le responsabilità. Ora dice che ha visto... che c'è ...(incomprensibile)...". GUALTIERI: "Eh". FLORO VITO: "Non vuole responsabilità". GUALTIERI continua: "Non vuole neanche responsabilità"* – riferendosi a CRIVARO – *"ma tu che cazzo di uomo sei? Ma tu che cazzo di pisciaturo sei?*

Un'altra figura di merda, la sto facendo per quell'altra questione. Ora che vado da LAMANNA" – infatti si stanno recando da LAMANNA – *"glielo dico. Ma io posso fare queste figure di merda. Antò?"*.

Il giorno dopo, il 4.2.2012, si svolge a Bologna una delle tante riunioni tra i tecnici bolognesi e GUALTIERI per definire come presentarsi al curatore per il pagamento della fideiussione che consentirebbe di accedere ai beni del fallimento in fase di pre-asta. Il valore dei beni veniva indicato dal curatore in 27 milioni di euro. La riunione ha esito positivo che prontamente GUALTIERI comunica, appena fuori, a NICOLIS Moreno e a LAMANNA Francesco (prog. 17306 e 17310 RIT 1573/11), chiedendo poi un incontro diretto con FLORO VITO Antonio (prog. 17313 RIT 1573/11). GUALTIERI fa una telefonata tranquillizzando i GALASSO a Verona, dicendo che la riunione era andata bene. Lo stesso giorno viene registrata una ambientale sulla questione CRIVARO/TATTINI. alle ore 17:42, sul veicolo della TATTINI, viene captata una conversazione ambientale (prog. 1318 RIT 2182/11) tra la donna e il marito STEFANELLI Fulvio, in cui, nella parte finale, la TATTINI riferisce al marito quanto ha detto al GUALTIERI, che ritiene responsabile di averle inviato il CRIVARO per la definizione di alcune operazioni finanziarie, minacciandolo letteralmente. *"Quando io gli ho detto: Antonio"*, si riferisce a GUALTIERI, *"io mi sono arrabbiata con te perché tu mi hai presentato delle persone e mi ha detto di farle lavorare. Io le ho fatte lavorare. Io non voglio che tu mi dia i soldi che io gli ho chiesto di penale finché non portano a termine il lavoro. No. Tu... Io mi aspetto da te che tu glieli faccia portare e glieli faccia cacciar fuori dal culo, questo io mi aspetto da te. No che me li dai te. Perché se tu sei... in questo me l'aspetto, perché se no io ti faccio saltare anche un'operazione grossa"*. Risponde il marito STEFANELLI: *"E allora?"*. TATTINI conclude: *"E dico: dopo poi lo vai a spiegare tu a don... a don Nicolino pure, eh"*.

La vicenda CRIVARO/TATTINI preoccupa molto GUALTIERI, tanto che il 5.2.2012 si reca con la convivente a Cremona dai coniugi LAMANNA. Inoltre, nella stessa mattinata la TATTINI contatta il GUALTIERI telefonicamente, chiedendogli se riesce ad avere un avvicinamento con *"una persona importante di Parma, essendoci del business di un certo livello"*. Questo soggetto, dice la donna, è stato indicato da Summo e si rivelerà essere FERRARI Aldo Pietro, un finanziatore parmense(prog. 17340 RIT 1573/11). Importanti sono anche le conversazioni ambientali mentre GUALTIERI e la convivente Irimca Irina si stanno recando a Cremona. Infatti nell'ambientale 1102 RIT 3108/11 registrata nell'auto di GUALTIERI, costui, parlando con la donna, chiarisce quale è il suo ruolo e quello del LAMANNA: *"GUALTIERI: "Oggi glielo dico, perché io sono quello che mi guardo gli affari, no? E mio cugino LAMANNA è quello che manda la gente per... trac trac"*. Insomma: GUALTIERI è colui che cura gli affari della consorteria emiliana, mentre LAMANNA è colui che decide le azioni risolutive. Nella stessa ambientale vi è un importante riferimento che GUALTIERI fa alla convivente: *"lui,* - riferendosi a LAMANNA, con la TATTINI e l'altro commercialista - *"stanno facendo un business"*. Si tratta dell'affare Rizzi, nel quale risulta coinvolto anche LAMANNA, come riscontrabile dalla seguente frase: *"Che c'è Franco che prende pure i suoi soldi. Prendono tutti i suoi s. . "*.

Il 6.2.2012 GUALTIERI scende a Cutro, dove rimane fino al 9 febbraio - avvisando della sua partenza anche il commercialista MINERVINO Salvatore - mentre proseguono i contatti telefonici per il sopralluogo che la TATTINI doveva fare con il potenziale acquirente il 7.2.

2012, che verrà in effetti svolto dalla TATTINI, come risultante delle fotografie di alcuni beni rinvenute nei supporti informatici sequestrati sia alla TATTINI che al professor Summo. Le foto provengono dai computer della TATTINI nella cartella relativa a Desenzano, al Miralago. Trattasi dello stabile di Desenzano del Garda, del residence Muralago. Sono state trovate altre fotografie nella cartella nominata "altri cantieri"; si tratta dunque di alcune palazzine non di Desenzano, ma di altri cantieri nella gardesana, nel veronese e nella città di Verona.

Il 9.2.2012, al ritorno da Cutro, GUALTIERI contatta subito la TATTINI, chiedendole una riunione, che si tiene, in effetti, l'11 febbraio. Alla stessa partecipano Summo e Sgarzi, i tecnici dai quali la TATTINI si stava facendo aiutare. GUALTIERI contatta anche Cocciolo Antonino per un incontro da fare a Sona e tenta di incontrare LAMANNA, non riuscendoci. Alle 18:33 (progg. 17807 RIT 1573/11) lo stesso GUALTIERI informa FLORO VITO Antonio che non riesce a contattare il LAMANNA. In definitiva, appena tornato da Cutro, GUALTIERI ha la necessità di rapportarsi con LAMANNA; ancora una volta, non trovandolo, fa riferimento al genero FLORO VITO Antonio.

Inoltre GUALTIERI, dopo questo viaggio a Cutro, continua anche ad aggiornare il NICOLIS sulle trattative. Infatti, nella telefonata registrata al prog. 17926 RIT 1573/11 GUALTIERI comunica a NICOLIS di aver visto le foto dei beni scattate durante il sopralluogo

Nel febbraio 2012 continuano gli incontri tra Sona e Bologna, fra le varie parti in causa. In particolare, tra gli incaricati delle due famiglie la TATTINI, LA ROSA Immacolata, Sgarzi e Summo. I contatti tra i tecnici veronesi e la TATTINI permettono di conoscere la data in cui si incontreranno con il curatore a Verona: il 7.3.2012, circostanza, questa, che manda in fibrillazione i vari attori della vicenda, GUALTIERI, i GALASSO e i vari rappresentanti nella gestione della vicenda. Infatti il 22 febbraio si svolge un'altra riunione in Sona, alla TM LOGISTICA , a cui partecipano GALASSO Antonino, LA ROSA Immacolata, Cocciolo Antonino, GUALTIERI Antonio e la TATTINI, per discutere sull'allungamento dei tempi da parte del curatore, perché loro pensavano che il curatore li incontrasse prima, mentre aveva definito la data il 7.3.2012. Per GUALTIERI questa riunione è molto importante, dato che in mattinata, prima di andare, chiama direttamente LAMANNA Francesco, invitandolo ad andare con lui. Questi, però, declina l'invito (prog. 18174 RIT 1573/11).

In questi giorni viene captata una importante telefonata (prog. 18504 RIT 1573/11), significativa dell'importanza dell'affare e del coinvolgimento nella stessa della politica veronese, in cui NICOLIS rappresenta al GUALTIERI di trovarsi in quel momento *"con quello del Comune di Verona"*. GUALTIERI gli domanda se ha concluso qualche affare e NIOLCIS risponde che con questo tizio, quindi con quello del Comune di Verona, *"mercoledì o giovedì faranno qualcosa riguardo alla terra vicino alla Glaxo di proprietà di Moreno"*, sta ovviamente parlando dei suoi terreni. GUALTIERI, in un primo momento, non capisce di che terreno stia parlando e grazie all'interlocutore, alle indicazioni che gli dà, riesce a capire di cosa si sta parlando. Ma NICOLIS, poi, aggiunge di aver parlato con questo soggetto del Comune anche *"per la roba del Tiberghien"*, ossia dell'area dell'ex opificio Tiberghien, interessata dal fallimento Rizzi. GUALTIERI si mostra alquanto sorpreso di quest'affermazione, preoccupandosi, e chiede: *Ma con chi ne hai parlato? Moreno:* quindi NICOLIS, risponde di averne parlato con il Sindaco e il Vice Sindaco di Verona, che al tempo dei fatti erano Tosi Flavio e Giacino Vito. A questo punto GUALTIERI, preoccupato, gli chiede di lasciare stare, ma il NICOLIS, afferma di averne parlato solo, dice, "così per sentire

le voci che circolano". GUALTIERI però gli raccomanda *"di non parlarne troppo in giro, altrimenti potrebbe saltare tutto, e ciò gli farebbe fare una brutta figura con gli "amici"*. Nella parte finale della telefonata GUALTIERI chiede a NICOLIS dove si trovi, e questi risponde di essere nella sua cantina con il Vice Sindaco, quindi con Giacino Vito, ma che il sindaco non c'è. GUALTIERI lo invita a salutargli il vice sindaco (testualmente) *"con un bacino"*.

Il 22.2.2012, nel prosieguo della vicenda, viene accertata anche la presenza di MINERVINO Salvatore, il contabile di GRANE ARACRI Nicolino, a Reggio Emilia. Ma è il giorno 24.2.2012 che vengono registrate una serie di ambientali di rilevante interesse: il 24 febbraio, tra le ore 19:10 e le ore 21:36, vengono captate varie conversazioni ambientali sul veicolo di GUALTIERI, intercorse tra costui e MINERVINO Salvatore, in particolare la 1378, la 1382 e la 1385 RIT 3108/11. Stando al tenore delle captazioni, MINERVINO risulta fare da tramite per le comunicazioni tra il sodalizio emiliano e quello cutrese; infatti GUALTIERI sta sfruttando la conoscenza diretta o indiretta dei politici e del curatore per apportare sostegno alla propria figura e al proprio impegno che sta mettendo nella vicenda. Infatti testualmente dice, GUALTIERI: *"Salvatò, e credimi che te lo dico come un fratello, non è facile chiudere una trattativa là, che c'è la politica in mezzo. Salvatò, che Tosi là..."* (prog. 1382 RI 3108/11). Il comportamento di GUALTIERI, volto a garantirsi la fiducia di Cutro, si evidenzia anche in ulteriori due ambientali con il MINERVINO, in cui spiega che l'affare è in fase di definizione; secondo lui è molto vicino alla chiusura, ma è necessario comunicare a GRANDE ARACRI Nicolino che a breve sarebbe stato necessario provvedere ad un esborso economico, affermando anche che lui, GUALTIERI, non può mollare assolutamente la presa sull'operazione. Infatti GUALTIERI nella conversazione ambientale 1378 RIT 3108/11, dice: *"Ora che vai là, gli dici che il giorno 7 ci incontriamo con il curatore, hai capito? Gli dici: Ha detto il compare tuo che al 90% è già sistemata, che poi dopo serve la pila. E se mi chiama per andare là sotto, gli dici, ora non si può muovere per niente, niente, niente, che deve curare questa questione"*. Sullo stesso argomento prosegue anche la conversazione ambientale 1385 RIT 3108/11.

Siamo al 1.3.2012. Il nuovo mese inizia con un'importantissima presenza a Bologna per un processo: quella di GRANDE ARACRI Nicolino, che si reca con GUALTIERI nello studio della TATTINI, senza che questa addirittura ne fosse a conoscenza. Di questo incontro, ne è stato dato riscontro con un servizio di OCP (numero 56). La visita viene anticipata alla TATTINI in tempi stretti , con la scusa che si sta recando a Bologna da suo cugino per questioni personali: *"Io devo andare a Reggio Emilia, che devo andare... sei a Reggio Emilia, a Bologna. Vedi la mia testa ormai dove me l'hai portata tu? Devo venire lì da te che... devo andare a portare della... delle lastre a mio cugino per mia mamma". La TATTINI: "Eh?". E GUALTIERI: "Perché, siccome lui è a Bologna..."* (prog. 18964 RIT 1573/11). Come documentato dal servizio di OCP, GRANDE ARACRI Nicolino si recava dunque nello studio della TATTINI.

Le successive intercettazioni dimostrano che GRANDE ARACRI Nicolino ha dato il beneplacito all'operazione finanziaria. A partire da questo momento, il sodalizio cutrese entra nell'affare direttamente e massicciamente. Ed invero, dopo la visita di Nicolino GRANDE ARACRI, la TATTINI continua anche nei giorni successivi a commentare al telefono

l'episodio, confermando allo Sgarzi che *"tutto è positivo"*, riferendosi all'affare di Verona (prog. 18519 RIT 1617/11). A dimostrazione dell'intervento massiccio del sodalizio cutrese nell'affare è la successiva, ufficiale, entrata in scena del commercialista MINERVINO Salvatore. Costui viene chiamato dalla TATTINI , che gli fornisce il proprio numero di cellulare, poi subito inserito dall'uomo nella propria rubrica telefonica (prog. 18520 RIT 1617/11).

Durante il mese prosegue la vicenda e vengono fissati incontri tra GUALTIERI, la TATTINI e Summo con il potenziale finanziatore parmense, FERRARI Aldo Pietro, che poi entrerà per altre questioni in collaborazione con la TATTINI e il Summo. Emerge comunque, da parte del gruppo di GUALTIERI, la ricerca spasmodica di questo finanziamento, cioè il finanziamento necessario per l'operazione Rizzi, senza però che il FERRARI pretenda le cosiddette spese di registrazione sull'eventuale mutuo. Infatti loro parlano di un mutuo di 100 milioni di euro.

I riferimenti alla visita di GRANDE ARACRI Nicolino da parte della TATTINI tornano anche nelle captazioni del 3.3.2012, mentre lei e Summo si stanno recando a un incontro in Sona e poi in Verona, per pranzare con NICOLIS Moreno e GUALTIERI, ma anche per incontrare la controparte, i GALASSO. In questa data viene infatti captata l'ambientale 1665 RIT 2182/11 fra la TATTINI e Summo, in cui la donna confida all'uomo non solo l'incontro con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, ma anche quali erano le direttive di quest'ultimo. Nello specifico, la TATTINI lo definisce *"sanguinario"* e discorre su quanto è stato deciso per portare avanti l'operazione. La TATTINI considera l'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino un *"grande onore"* e afferma che "quelli di su", intendendo i GALASSO, sono andati a chiedere aiuto a lui, e lui gli ha detto cosa devono fare. Si evince, nel corso del dialogo, che qualsiasi problema con i GALASSO sarà appianato direttamente da Cutro e che, comunque, Nicolino GRANDE ARACRI sembra voglia conferme sulla posizione dei GALASSO sulla questione del fallimento. La TATTINI dice che aveva ribadito al boss che l'incontro che stanno andando a fare quel giorno è necessario per definire le competenze di ognuno prima della riunione del 7 marzo con la curatrice. Summo, quindi, inizia ad indicare, quali potenziali finanziatori per il pagamento della fideiussione di 100 mila euro, Fornasini Armando e Auteri Vincenzo: Fornasini Armando è un commercialista di Bologna e Auteri Vincenzo è una persona vicino a lui. Secondo la donna, GRANDE ARACRI Nicolino addirittura non è intenzionato a dare un terzo dei ricavi ai veronesi, ossia ai GALASSO, aggiungendo che, parlando con GUALTIERI, questi aveva affermato che *"sono loro adesso che comandano e quelli di Verona non comandano niente"*.

Le successive intercettazioni sono importanti nella misura in cui confermano o contribuiscono a disvelare l'affare, confermandone l'importanza, ed il coinvolgimento delle cosche calabresi ed emiliana. Nella telefonata 18752 RIT 1617/11 la TATTINI telefona alla madre e le racconta con dovizia di particolari quanto è accaduto alla riunione che hanno appena fatto, svoltasi nel pomeriggio a Verona. Afferma di essere appena rientrata a Bologna, dove ha riportato il professor Summo. Nella parte finale la TATTINI, riferendosi ai GALASSO, fa presente alla madre che questa è gente a cui bisogna portare rispetto e che parlano *"una lingua che fa più male dell'italiano e che non scherzano per nulla"*.

Il 7.32012, in Verona, avviene l'incontro presso lo studio della curatrice, l' Avv. Rolando Emanuela, tra lei, la TATTINI, Summo Giovanni, LA ROSA Immacolata e l'Avvocato Maestrello (per conto dei GALASSO). Agli atti è stato prodotto il servizio OCP n. 57, servizio

effettuato, appunto a riscontro delle telefonate sull'utenza della TATTINI. Alle 14:38 si notano in piazza Bra, nei pressi del ristorante stabilito per l'incontro, la TATTINI sulla sinistra, LA ROSA Immacolata al centro, e sulla destra l'Avvocato Maestrello Andrea. Alle 14:39 giunge Summo Giovanni, inquadrato di spalle, il quale si unisce alla conversazione con i presenti. Parlano fra loro e si recano nello studio dell'Avvocato Rolando Emanuela. Entrano in Verona, via Orti Manara, ed accedono all'interno del civico numero 7. Prima di quest'incontro, viene captata l'ambientale n. 1705 RIT 2182/11, fra LA ROSA Immacolata e la TATTINI, in cui vengono spiegate le ragioni per le quali NICOLIS teneva a entrare nell'affare, comunque a essere dentro l'affare. Secondo LA ROSA Immacolata, il fatto era per prendere tempo e dare informazioni ai suoi contatti nel Comune di Verona (contatti che sono il Sindaco ed il Vice Sindaco). L'incontro è proficuo, ma non esaltante. Ed invero, sebbene il curatore accetti la proposta di effettuare lo scorporamento dei beni immobili, assegnandoli previa fideiussione, e quindi per effettuare la vendita a saldo e stralcio, emergono tuttavia grossi problemi, perché l'area dell'ex Tiberghien, quindi dell'opificio in Verona, va bonificata dall'amianto e dal probabile inquinamento della falde acquifere, motivo che fa pensare ai tecnici incaricati di revisionare il costo dell'operazione, perché si dovrebbero accollare anche le spese per il ripristino dell'ambiente. In questo sono chiarificatrici le ambientali intercettate tra le ore 14:00 e le ore 20:35 (prog. 1705, 1708, 1709 e 1710 RIT 2182/11). Nell'ambientale 1709 vi è un passaggio rilevante della conversazione tra la TATTINI e Summo in cui la prima rivela come MINERVINO Salvatore le aveva chiesto di salire per l'incontro. Infatti dice la TATTINI: "*Guarda che a me mi ha chiamato... adesso ti dico una cosa, mi ha chiamato.. questo non te lo dico per telefono con la mia scheda. MINERVINO, l'onorevole, nonché contabile della famiglia, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto. Robè, hai bisogno che venga su per il 7? Mi ha detto. No, eventualmente è meglio che tu vieni dopo, se ho bisogno di qualcosa*".

L'8 marzo, dalle telefonate emerge che il Giudice sembra intenzionato a scorporare il residence Miralago, che è il pezzo più appetibile, di metterlo all'asta. E' per questa ragione che la TATTINI e Summo conversano sul fatto eventualmente di cambiare strategia e di arrivare al comitato dei creditori. Infatti chiedono a GUALTIERI che si informi su chi sono questi creditori, in modo da fare un'offerta, in modo che liberassero i beni. Summo dice a GUALTIERI di aver preso anche accordi con l'Avvocato Maestrello per inviargli questa proposta che doveva essere presentata la settimana dopo, ed andare al curatore (prog. 1592 RIT 3108/11). Anche in questo caso, dell'esito della riunione (prog. 19451 RIT 1573/11), GUALTIERI aggiorna NICOLIS su quanto accaduto essendone a sua volta informato dalla TATTINI.

SUMMO presenta in effetti la sua proposta da avanzare al curatore, che la TATTINI invia tramite e-mail all'Avvocato Maestrello e alla TM LOGISTICA (e-mail captata sul prog. 243 RIT 336/12 relativa alla casella Aruba della TATTINI, del 13.3.2012). Insorgono tuttavia dei problemi, perché, secondo LA ROSA, in questa proposta vi sono degli errori di fondo sull'indicazione del costo del fallimento, che viene indicato in 20 milioni anziché 22, e sulla durata della fideiussione, che Summo indica in 1 anno anziché in 6 mesi, com'era stato stabilito invece dal curatore. Quindi inizia un notevole traffico telefonico tra i vari attori per chiarire la vicenda. E, tra l'altro, la TATTINI scopre che la fiduciaria svizzera indicata da Summo, la VAN RITZ TRUSTEE, risulta fallita.

Nel pomeriggio del 13 marzo si svolge un importante incontro tra GUALTIERI e MAURO Francesco, cognato di GRANDE ARACRI Nicolino, che si trova in Reggio Emilia. Nel tardo pomeriggio di quel giorno si registrano le ambientali dal 1667 al 1673 RIT 3108/11 sulla vettura del GUALTIERI, intercorse tra costoro, in cui emerge come MAURO stia facendo da emissario per le informazioni fra il sodalizio emiliano e il cognato GRANDE ARACRI Nicolino. Infatti GUALTIERI gli parla dei problemi insorti con i GALASSO- LA ROSA che, secondo lui, hanno evidenti limiti nella gestione degli affari: *"P. M. – (omissis)... qual è il conflitto a cui lei sta accennando con i GALASSO LA ROSA, in che modo questo giustifica, favorisce, consente, impone l'intervento di GRANDE ARACRI Nicolino, che evidenze avete di questo e come finisce la faccenda? MAR. AIUT. DUBROVICH M. Intanto le informazioni (emerge nel corso delle intercettazioni) date dai GALASSO su come accedere ai beni e sullo stato dei beni, come abbiamo visto, non corrispondono al vero, perché l'area ex Tiberghien, ad esempio, ha dei grossi problemi di bonifica. Anche i paventati contatti che i GALASSO sembra avessero, a loro dire, con il curatore, poi non si sono confermati assolutamente veri E, tra l'altro, sorge il problema che per acquisire questi beni... chi li va ad acquisire deve affrontare delle grosse spese per la bonifica, perché l'area più importante, quella che ha più valore (stiamo parlando di 16 milioni di euro) è l'area dell'ex Tiberghien, che dev'essere demolita e ricostruita ex novo. Quindi le informazioni che in un primo momento GUALTIERI ha fornito, riteniamo abbia fornito a GRANDE ARACRI Nicolino paventano questi problemi che emergono in questi giorni, perché difatti è con l'incontro con la curatrice che si ha contezza anche delle problematiche ambientali."*

In queste conversazioni GUALTIERI paventa a MAURO altri problemi, in particolare il fatto che, in mezzo all'affare, vi è anche la Provincia. GUALTIERI si vanta con MAURO Francesco dei suoi agganci politici su Verona che sono tenuti da NICOLIS (prog. 1673 RIT 3108/11).

Nelle successive ambientali (prog.1667 e 1672 RIT 3108/11), GUALTIERI fa riferimento, nel dialogo con MAURO Francesco, ad una lettera di aggiornamento sull'affare diretta a GRANDE ARACRI Nicolino. Questa lettera è stata rinvenuta in sede di perquisizione a casa di GRANDE ARACRI Nicolino il 29.6.2012. Si tratta di una lettera manoscritta. Il 3 marzo, e quindi dopo l'incontro con la curatrice del 7 marzo, viene captata la conversazione 1667 RIT 3108/11, in cui GUALTIERI - ha spiegato il teste - dice, sempre a MAURO: *"Eh, e che diamine, dai! Eh, scusa. Ora sto facendo un bel business ...(incomprensibile)... Lui da là sotto sta chiamando i riggitani", quindi qui GUALTIERI si lamenta. "ma stai fermo, stai zitto. La più bella cosa è quando io te lo porto su un piatto d'oro e ti dico: Oggi ho bisogno di te. Tu mi devi dare una mano. Mi spiego, compare Fra?". Mauro risponde: "E' giusto".* GUALTIERI, riferendosi all'affare, prosegue: *"Eh, perché già a quelli là il sta mandando a chiamare. Ora gli ho mandato una lettera. La deve smettere con queste cose, ma deve smettere. Mi ...(incomprensibile)... una cosa a me: che poi questo non è che me l'ha dato lui nelle mani a me". GUALTIERI, "me lo sono mandato io davanti. Però io dico: no, deve mangio io con il piatto, deve mangiare anche il compare mia. Basta. Punto. Perché lo so che domani c'è bisogno di lui, mi spiego? Però io glielo faccio presente dal principio, compare Fra". Mauro Francesco risponde: "E' giusto così".* GUALTIERI prosegue. *"Dal principio io non è che dico: arriva il momento che ho bisogno e ti chiamo. No, lo già te lo faccio presente dal principio, prima di partire ti dico: Guarda, sto facendo un'operazione, questo,*

questo, questo e questo. Domani, quando sarà, ho bisogno anche di voi. Punto". Mauro Francesco conclude: *"E' giusto"*.

Come riferito dallo stesso teste nella conversazione nr. 1672 RIT 3108/11, c'è un breve passo, in cui GUALTIERI dice: *"Compà, ora che andate laggiù, un'imbasciata gli dovete portare: se mi deve mandare qualche imbasciata ...(incomprensibile)... avete capito?"*. E prosegue: *"Con una lettera, una lettera, che poi la persona gli dice: Vai a portargliela all'ufficio. Basta. All'ufficio ...(incomprensibile)... così evito tante persone. Parlano di quello, di quell'altro"*. GUALTIERI sta insomma chiedendo che eventualmente da giù, per le comunicazioni, gli sia mandata una lettera, però portata tramite corriere, cioè da uno di loro.

Successivamente, il 20.3.2012 la TATTINI, con il marito STEFANELLI Pulvio, passa prima da Reggio Emilia per incontrare GUALTIERI, per poi recarsi in Parma a un incontro presso lo studio di FERRARI Aldo Pietro. Subito dopo quest'incontro, però, ritorna a Reggio Emilia dove vengono raggiunti da GUALTIERI che li va a prendere con la sua vettura, per andare poi ad un appuntamento con MINERVINO Salvatore e GRANDE ARACRI Domenico (prog. 20103 1573/11 tra GUALTIERI e la TATTINI e prog. 20129 1573/11 tra GUALTIERI e MINERVINO Salvatore). Stando quindi alle captazioni dei giorni precedenti, ma anche quelle dello stesso giorno, del 20, l'incontro è finalizzato alla trattativa di altro affare, ma si trova anche un espresso riferimento anche alla questione dell'acquisizione dei beni del fallimento (prog. 1835 RIT 2182/11 intercorsa fra GUALTIERI, TATTINI e STEFANELLI). L'incontro viene documentato con un servizio di OCP (numero 72). Il servizio inizia in Reggio Emilia, in via Kennedy, altezza civico 23. Alle 12:37 arriva sul luogo la vettura della TATTINI, con a bordo STEFANELLI, la TATTINI e GUALTIERI Antonio. Alle 12:39 escono dal civico 23 MINERVINO Salvatore e GRANDE ARACRI Domenico, e quindi si dirigono verso la vettura Range Rover di STEFANELLI. Alle 12:41 scendono dal veicolo STEFANELLI e GUALTIERI che viene visto interloquire con MINERVINO Salvatore, di spalle e, sulla sinistra, GRANDE ARACRI Domenico. Dopodiché i soggetti si salutano e si allontanano, ma rimangono assieme, perché, grazie alla conversazione registrata al prog. 20129 RIT 1573/11 emerge che MINERVINO Salvatore e GRANDE ARACRI Domenico stanno seguendo l'auto della TATTINI, con a bordo GUALTIERI e la donna, e tutti si recano al ristorante Antichi Sapori. Questo particolare è stato accertato dal GPS che era installato sul veicolo in uso alla TATTINI. Questo incontro, però, turba GUALTIERI, che chiede alla TATTINI di informarsi sui voli per la Calabria, perché è necessario che lui scenda prima dei riggitani di Verona. Sono quindi nati dei problemi sugli equilibri tra le famiglie. V'è riscontro in tal senso con l'ambientale 1837 RIT 2182/11 fra la TATTINI e il marito, in cui la TATTINI dice: *"Un problema di equilibri, perché loro non vogliono che si crei del pasticcio"*.

Il 21.3.2012 la curatrice risponde via e-mail alla richiesta che era stata inoltrata dall'Avvocato Maestrello, quella di Summo (cfr. e-mail registrate ai prog. 337 e 342 RIT 336/12), nella quale la curatrice dice che prevede di poter impostare una compiuta risposta nel corso della prossima settimana. E' importante rilevare che l'Avvocato Maestrello inoltra detta e-mail alla TATTINI, che a sua volta la gira a MINERVINO Salvatore (ctr. e-mail registrate al prog. 344 RIT 336/12). Ma viene anche inviata, dalla TATTINI a MINERVINO Salvatore, un'e-mail di aggiornamento (prog. 345 RIT 336/12,), alla quale allega il progetto di acquisizione dei beni immobili del Fallimento Rizzi, in cui vengono elencate tutte le proprietà immobiliari con il loro valore prudenziale. In udienza è stato esibito l'allegato all'e-mail relativo all'acquisizione

dei beni immobili del Fallimento RIZZI COSTRUZIONI che la TATTINI ha inviato al commercialista MINERVINO. Dallo stesso si evince che vi sono vari cantieri. La TATTINI indica un valore commerciale prudenziale di oltre 60 milioni di euro e poi elenca tutti i beni: cantiere di Desenzano, che ha un valore di 7 milioni di euro, composto da numerose unità abitative, residenziali, autorimesse; un altro pezzo importante, di un valore prudenziale di 16;200 milioni di euro, che è la proprietà al 50% del terreno dell'ex opificio denominato "Tiberghien" di Verona, sul quale c'è anche interesse del Comune; alcuni cantieri in Cazzano, provincia di Verona, vari cantieri a Arcole, Albaredo, con i loro rispettivi valori.
La vicenda prosegue con la scoperta da parte dei GALASSO che la fiduciaria che è stata indicata da Summo nella proposta era fallita. GUALTIERI inizia a attivare Summo e la TATTINI per costituire una LTD inglese, che doveva avere un conto corrente svizzero su cui dovevano confluire i soldi dell'eventuale finanziamento di 100 milioni di euro che doveva essere concesso da FERRARI Aldo Pietro. Quindi le fasi per l'attivazione di questa LTD iniziano con Summo, ma la LTD verrà poi costituita tramite la TATTINI tra aprile e maggio 2012 da parte di Fornasini Armando, il commercialista di Bologna, e Auteri Vincenzo e si chiamerà ARTE' UNITED KINDOM LDT, il cui socio di maggioranza doveva essere GUALTIERI. Da quanto emerge dalle intercettazioni, questa LTD doveva servire per attivare poi una SRL italiana, che avrebbe dovuto inoltrare le proposte al curatore.
Ha dichiarato il teste che il 22 marzo GUALTIERI scende in Cutro con volo aereo da Bologna a Lamezia e avvisa di questo anche MINERVINO (prog. 20237 RIT 1573/11) dicendogli *Io verso mezzogiorno sono già da mamma. Hai capito?*" MINERVINO a sua volta sta partendo da Milano Linate con GRANDE ARACRI Domenico, alla volta della Calabria (cfr. OCP numero 64). Il servizio di OCP si tiene all'aeroporto di Linate il 22.3.2012, ed era monitorato MINERVINO Salvatore. Alle 13:30 ha inizio il servizio. Alle 13:53, nei pressi del *check in* dell'aeroporto, viene visto MINERVINO Salvatore in compagnia di un soggetto sconosciuto. Dopodiché nei pressi del terminal B dell'aeroporto, vi sono MINERVINO, GRANDE ARACRI Domenico e altri due soggetti tra cui un altro architetto, che è stato identificato in Macheda Giuseppe. Poi tutti quanti prendono il volo verso la Calabria. Infatti è stata acceriata la lista d'imbarco del volo Alitalia AZ1185, in partenza alle 14:50 da Milano Linate e diretto a Crotone, ed è stata accertata l'effettiva partenza sia di Domenico GRANDE ARACRI che di MINERVINO Salvatore. Dalle telefonate con GUATIERI si desume che devono scendere in Calabria per un incontro con la *"mamma"*, Nicolino GRANDE ARACRI. Nella conversazione ambientale del 24 marzo registrata al prog. n.1885 RIT 2182/11, la TATTINI spiega anche il motivo di questo viaggio, perché manifesta al marito le proprie perplessità su GUALTIERI, che forse ha dei timori sul fatto che lei possa comunicare a MINERVINO nello specifico delle informazioni che lui vorrebbe non si conoscessero. Infatti aggiunge che *"da giù cominciano ad avere qualche dubbio"*. Secondo lei, quindi, questo è il motivo per il quale hanno inviato qualcuno per accertarsi della reale situazione; ed infatti, qualche giorno prima a Reggio Emilia, si sono incontrati, MINERVINO e GRANDE ARACRI Domenico.
Del resto, anche al ritorno da Cutro, il 26.3.2012, GUALTIERI, palesa a Summo Giovanni, uno dei suoi tecnici, i propri dubbi sull'affidabilità della TATTINI, perché avrebbe dato delle informazioni senza però il suo consenso. Summo si è giustificato riguardo a quella fiduciaria (quella fallita) dicendo che quella proposta era un esempio, poi lui si sarebbe appoggiato a

un'altra fiduciaria svizzera. In effetti lo scambio di informazioni tra la TATTINI e giù (quindi MINERVINO) è quello riscontrabile dalle e-mail viste poc'anzi.
Il 27.3.2012 viene effettuato un importante servizio di OCP (numero 64 bis) al ritorno di GUALTIERI da Cutro, in cui si documenta, in Rivalta di Reggio Emilia, un incontro tra GALASSO Antonino, Cocciolo Antonino e GUALTIERI Antonio. Il servizio viene attivato a seguito di varie telefonate sull'utenza di GUALTIERI Antonio. Ci si trova sul cantiere della EDIL TETTI di GUALTIERI Antonio, in Rivalta, via Pascal. Alle 16:07 giunge e accede all'interno del cantiere l'autovettura Toyota, con a bordo due soggetti che al momento erano sconosciuti. Vengono quindi fotografati quando si allontanano dal cantiere e vengono poi riconosciuti in Cocciolo Antonino alla guida e GALASSO Antonino come passeggero. Dopo quest'incontro fra GALASSO, Cocciolo e GUALTIERI, alle 18.07 viene captata la conversazione n. 20529, RIT 1573/11, in cui BOLOGNINO Michele contatta GUALTIERI, informandolo che sta tornando dopo aver tentato di contattare una terza persona, che però era impegnata. BOLOGNINO aggiunge che proverà a tornare da questa persona verso le diciannove. GUALTIERI nella telefonata dice che chiede questa cortesia, affermando anche di essersi incontrato con il compare Nino (quindi GALASSO), al quale ha fornito anche il numero del BOLOGNINO stesso.
Le successive intercettazioni dimostreranno che BOLOGNINO sta tentando di incontrare FERRARI Aldo Pietro, dal quale, poi, l'indomani mattina si recherà GUALTIERI effettivamente per la questione relativa al finanziamento sull'affare del fallimento. Alle 18:56 GUALTIERI ricontatta BOLOGNINO (prog. 20536 RIT 1573/11): questo lo informa di non essere riuscito a parlare con questa terza persona (FERRARI). GUALTIERI gli dice che lui la mattina dopo si recherà da questo verso le dieci. BOLOGNINO comunque si rende disponibile ad andarci prima, verso le otto e mezza del giorno dopo, per poi dargli conferma dell'avvenuto incontro. GUALTIERI invita BOLOGNINO ad informare questo soggetto che lui sarà di passaggio, affermando a BOLOGNINO che poi pagherà il disturbo. BOLOGNINO gli risponde che ciò non è necessario, perché è a sua disposizione. BOLOGNINO in questa circostanza sta facendo da tramite al GUALTIERI per andare da FERRARI Aldo Pietro a Parma.
Il 28.3.2012, alle ore 10:42, con il servizio di OCP n. 65 bis, viene documentato che GUALTIERI, insieme a un suo uomo di fiducia, l'albanese Elezaj Bilbil, si reca in effetti in Parma, nello studio di FERRARI Aldo Pietro, e poi i due proseguono verso Cremona, dove giungono alle ore 11:52 e vanno al bar, dove incontrano LAMANNA Francesco per aggiornarlo sugli sviluppi anche dopo il viaggio a Cutro.
GUALTIERI, in questa fase, è sempre più in rotta con il sodalizio di Cutro, in particolare con MINERVINO. Infatti GUALTIERI intima alla TATTINI che deve dire a MINERVINO che senza di lui l'operazione non è fattibile (prog. 20559 RIT 1573/11). Vi è anche una comunicazione diretta tra GUALTIERI e MINERVINO, in cui GUALTIERI dice proprio che ha intenzione di lasciare l'affare perché come stanno andando le cose a lui non va bene (prog. 20554 RIT 1573/11).
Verso la fine del mese di marzo, GUALTIERI manifesta alla TATTINI il fatto che MINERVINO non risponde più al telefono. GALASSO invece informa GUALTIERI della sua intenzione di scendere in Calabria, come poi in effetti avverrà. La situazione per GUALTIERI peggiora. Infatti il 31.3.2012 viene captata una conversazione ambientale sull'auto di

GUALTIERI (prog. 1815 RIT 3108/11) tra costui ed Elezaj Bilbil. Vi sono alcuni passaggi nella conversazione che denotano anche l'autonomia che ha GUALTIERI, infatti afferma: *"Sì, mi voglio distaccare, perché è diventato troppo pesante, è così. Guarda, quello che ho capito io adesso.."* aggiungendo anche: *"Allora, gli affari che fai tu, te li tieni tu; quelli che faccio io, a me vanno"*.

Il GUALTIERI si incontra poi, lo stesso giorno, nello studio della TATTINI, con Summo e STEFANELLI Fulvio, e in quest'incontro ribadisce quale dev'essere, secondo lui, la divisione delle somme che dovrebbero andare a guadagnare qualora l'operazione andasse a buon fine. Infatti GUALTIERI parla di 11 milioni alla famiglia uno, 11 alla famiglia due e 11 su un suo conto estero da attivare, testualmente: *"11, 11 e 11, giusto o sbaglio? Famiglia uno, famiglia due, 11 e 11, giusto?"*.

Il mese di aprile inizia con le varie problematiche sorte per quest'attivazione della LTD sollecitata da GUALTIERI, mentre GALASSO sta cercando di scendere in Calabria, ma prova a contattare la TATTINI. Giunge nel frattempo la risposta della curatrice, che rinvia gli ulteriori sviluppi della vicenda dopo Pasqua. Si susseguono gli incontri con FERRARI Aldo Pietro a Parma: ne vengono registrati quattro nel solo mese di aprile, che servono per giungere alla definizione di questo finanziamento. Il 5 aprile, quindi dopo uno di questi incontri con FERRARI al quale era presente anche GUALTIERI, si registra una ambientale che intercorre tra Summo e la TATTINI, nel corso della quale si parla di terza famiglia. Si tratta della conversazione n 2019 RIT 2182/11 delle ore 14:43, che ha come argomento la costituzione delle società che saranno coinvolte nel Fallimento Rizzi. Si parla ancora di Auteri Vincenzo e Fornasini Armando, che dovrebbero finanziare questa fideiussione. Dopodiché i due fanno riferimento alla terza famiglia, che è GUALTIERI. Difatti Summo Giovanni: *"Allora, una famiglia è?"*. *TATTINI: "L'altra famiglia"*. *Summo: "La famiglia Rossi è... la famiglia Bianchi chi è? Loro?"*. *TATTINI: "Loro"*. *Summo prosegue: "Bene. La terza è la famiglia Antonio"*, *TATTINI: "...(incomprensibile).. queste due e loro non lo sanno chi è l'altra"*. *Summo: "Antonio. Okay, non lo sanno, benissimo"*, GUALTIERI insomma vuole tenere riservato nei confronti delle altre due famiglie quello che aveva intenzione di prelevare per sè.

Successivamente GALASSO finalmente chiama la TATTINI dalla Calabria (prog. 21917 RIT 1617/11). Mentre si trova giù, le fa i complimenti *"da parte dei suoi collaboratori d'ufficio"* (usa qui un linguaggio criptico). Poi l'uomo aggiunge che tornerà a Verona il 12 aprile e che il 13 si dovranno incontrare riservatamente solo loro con LA ROSA Immacolata, perché, dice, i meriti sino a quel momento di quest'operazione vanno solo alle due donne e non *"agli scrivani o portacarte"*. GALASSO prosegue dicendo che ha parlato di quello che sta accadendo con quelle persone che ha incontrato, perché sarebbero state dette a queste persone delle cose esagerate o forse non capite e c'è chi ha fatto uscire delle cose che non doveva dire. L'uomo rappresenta, sempre con linguaggio palesemente criptico, anche che nella giornata del 5 aprile *"ha detto all'ufficio che per lui la TATTINI è come una sorella ed è la conduttrice della macchina"*. L'interlocutore, infine, aggiunge anche che la consulente deve lasciare i suoi scrivani da parte, affermando testualmente che *"c'è gente che vuole fare il primo attore invece che la comparsa"*. Il riferimento a GUALTIERI è evidente. Difatti, come si vedrà nel prosieguo, GUALTIERI verrà estraniato dall'affare.

Punto focale della situazione è quando iniziano le schermaglie tra GUALTIERI e MINERVINO. E nel prosieguo continuano le operazioni per attivare questa LTD.

Fondamentali i giorni antecedenti al 23.4.2012. Giungono, a insaputa di GUALTIERI, in Verona per una riunione a cui parteciperà la TATTINI. MINERVINO Salvatore, GRANDE ARACRI Domenico e l'architetto Pallone Antonio. Della riunione c'è riscontro già nella serata del 16 aprile (prog. 2151 RIT 2182/11).

Il 22.4. 2012 si riesce a percepire che a questo punto il gruppo calabrese sta trattando direttamente con i GALASSO. Infatti, nel primo pomeriggio del 22.4.2012, GALASSO Antonino contatta la TATTINI (prog. 23901 RIT 1617/11) e le preannuncia una riunione da definire il giorno dopo o il 24 aprile, chiedendole se ne era già stata informata. La donna risponde negativamente, di non saperne nulla, difatti anche GUALTIERI non ne sa nulla, mentre il GALASSO le ribadisce che tutto è riservato. Poi l'uomo le passa LA ROSA Immacolata, che dice alla TATTINI che sarà contattata direttamente da MINERVINO. La telefonata rileva perché preannuncia che GUALTIERI sta per essere estraniato dall'affare. Il 23 aprile questa riunione si svolge in Sona, tra i GALASSO, gli emissari del boss, MINERVINO Salvatore e GRANDE ARACRI Domenico, l'architetto Pallone Antonio, la TATTINI, suo marito, Summo Giovanni ed i tecnici di GUALTIERI Antonio. Il grande assente è proprio quest'ultimo. Nel pomeriggio del 23 aprile si svolge, dunque, questa riunione in Sona, presso la TM LOGISTICA, in via dell'Industria, dove si incontrano le persone predette. Vi sono varie telefonate tra la TATTINI e MINERVINO, finalizzate proprio all'incontro. In serata la TATTINI cerca di avvisare a suo modo GUALTIERI di quello che è successo. Difatti GUALTIERI le telefona (ptog. 21988 RIT 1573/11) e lei falsamente informa l'interlocutore che in giornata si erano presentati nel suo studio di Bologna (quindi non a Sona) MINERVINO e l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico, e che lei aveva detto che *"per seguire queste cose dovevano parlare con GUALTIERI e che sarebbe stato meglio vedersi giù"*. A seguito della notizia, il GUALTIERI, però, da subito appare contrariato per quello che è accaduto, infatti le consiglia di non scendere a Cutro e inizia a dire che queste persone che sono salite da lei dovevano essere più educate e andare prima di lui, chiedendo poi alla TATTINI se avesse ribadito loro (gli emissari) che i soldi li aveva in mano lui. GUALTIERI chiede quale era lo stato delle varie pratiche che hanno in trattazione, dicendo alla TATTINI che qualora MINERVINO e l'Avvocato si fossero ripresentati, li avrebbe dovuti invitare direttamente a parlare con lui. La TATTINI, mentre parla in questa telefonata, è in auto con Summo e il marito. Nell'ambientale 2279 RIT 2182, dopo aver fatto riferimenti a GRANDE ARACRI Domenico, definendolo il fratello del grande capo, la TATTINI afferma che loro, quindi i cutresi, si erano accorti che GUALTIERI *"faceva il birichino, che ha telefonato a MINERVINO dieci giorni fa e gli ha detto: lo sotto fuori dal tutto"*. Dalla successiva ambientale (prog. 2280 RIT 2182/11) emerge che la TATTINI ha detto, durante la riunione, sia agli emissari di GRANDE ARACRI Nicolino che a GALASSO, che GUALTIERI, secondo lei, è divenuto inaffidabile, perché sembra che abbia difficoltà a mettere dei soldi per aprire un conto.

La situazione per GUALTIERI precipita, perché ha capito che sta per essere estraniato, e quindi è infastidito. E difatti in auto da solo si lascia andare ad alcuni monologhi, che diventano utili per la comprensione della vicenda. Mentre è in auto da solo il 24.4.2012, già nella prima mattinata GUALTIERI parla ad alta voce, dicendo, tra le altre cose: *"Qui dobbiamo mangiare io, lui e mio cugino LAMANNA"*. A detta del teste, GUALTIERI è disturbato del fatto che siano andati direttamente dalla TATTINI a sua insaputa, aggiungendo

poi che l'affare l'ha messo in piedi lui (prog. 2169 RIT 3108/11). Seguono ulteriori monologhi sempre nella stessa mattinata (prog. 2170 e 2175 RIT 3108/11). In una di queste, facendo riferimenti diretti a GRANDE ARACRI, GUALTIERI dice che le leggi a casa sua le detta lui. GUALTIERI, di fatto, richiama la sua autonomia. Il 27 aprile LAMANNA scende a Cutro per rimanervi fino al 6 maggio (prog. 500 RIT 630/12). Poi il 28 aprile, sempre all'interno dello studio della stessa, si registra l'ambientale 562 RIT 630/12, dove sono presenti GUALTIERI, Summo e la TATTINI, in cui, dopo l'uscita di Summo, GUALTIERI afferma che sta andando giù da suo cugino (LAMANNA), il quale darà spiegazioni sul perché si sono rivolti direttamente alla consulente. C'è un riscontro che in effetti LAMANNA è andato a parlare con GRANDE ARACRI Nicolino, perché entra ancora una volta in gioco FLORO VITO Antonio, che informa GUALTIERI su quanto sta accadendo a Cutro. Infatti, sul veicolo di GUALTIERI vengono registrate le ambientali 2242 e 2243 RIT 3108/11 tra GUALTIERI e Elezaj Bilbil. I due parlano degli emissari che sono venuti su al nord e GUALTIERI afferma che il cugino è andato giù, e questo gli è stato confermato dal genero di questi, FLORO VITO Antonio.

Infatti GUALTIERI riferisce quello che gli è stato detto da FLORO VITO Antonio: *"E' giù già tuo cugino, dice: Sì, eh, cugì, è qua... Ha preso ieri l'aereo, è già arrivato gliel'ha detto. Che me l'ha detto il genero, qua, mi ha detto: Zio Tò, vedi che già abbiamo fatto tutto"*. FLORO VITO sta facendo da tramite di quello che è accaduto a Cutro, informando GUALTIERI. Nel maggio 2012, viene poi captata la telefonata 24707 RIT 1617/11 tra la TATTINI e GALASSO Antonino, che si trova in Calabria, in cui la donna afferma testualmente che *"per quest'operazione il problema è tra il nord e il sud"*, informando quindi il GALASSO che è sua intenzione rimettere il mandato ricevuto da GUALTIERI. Segue poi una conversazione in cui GALASSO Antonio informa il professor Summo (prog. 1975 RIT 635/12) che GUALTIERI è stato messo al suo posto da parte degli altri. Il 6 maggio viene intercettata la conversazione ambientale n. 2324 RIT 3108/11, tra GUALTIERI e Elezaj, in cui GUALTIERI spiega com'è stato trattato LAMANNA a Cutro. Dice che giù è stato trattato "come una merda", circostanza che altera GUALTIERI, perché aggiunge: *"Mio cugino è stato un fedele suo, capisci?"*.
Seguiva anche la rottura dei rapporti fra TATTINI e GALASSO Antonino. Ciò perché la TATTINI è disturbata dal fatto che GALASSO la continua a chiamare con la scusa di preparare della documentazione che era necessaria all'Avvocato Maestrello. Il 25 maggio viene registrata la telefonata n. 23522 RIT 1573/11, in cui GUALTIERI dialoga con GALASSO sulla questione del fallimento e GALASSO la informa del fatto che da giù doveva salire qualcuno a Reggio Emilia per spiegare a GUALTIERI i nuovi sviluppi. In questo momento GUALTIERI capisce di essere fuori dalla trattativa e che Cutro sta trattando direttamente con i GALASSO. E quindi, fatte le sue valutazioni, comunica a GALASSO di ritirarsi dall'operazione. Segue poi la comunicazione anche alla TATTINI, che segue GUALTIERI nell'uscita dall'operazione.
Infine il 29.5.2012, durante una perquisizione, viene rinvenuta una lettera risalente a marzo, rinvenuta da GRANDE ARACRI Nicolino, manoscritta, in cui GUALTIERI informa dello stato a quel momento della trattativa. Nella lettera GUALTIERI scrive: *"Per quanto riguarda il Miralago siamo a un buon punto. C'è stato l'incontro con la curatore" che è avvenuto il 7*

marzo "e i nostri acquirenti, il prospetto si è rilevato diversamente. Comunque abbiamo superato anche questo. Ci sono alcune cose che vi devo spiegare da vicino. Adesso siamo alla proposta scritta, come la vuole il curatore. In data 10/03/10 gli acquirenti abbiamo stipulato la richiesta dove verrà spedita entro 18/3 ad un legale della commissione, codesto è con noi. Siamo in una fase molto delicata, perché dietro a questo c'è anche la 'politica', ma vista la correttezza come si sono presentati i nostri siamo tranquilli. Giorno 10/03. Dopo averni incontrato con gli acquirenti, alle 15 mi sono incontrato con i riggitani, al quale si sono espresso che li volete incontrare. Cortesemente non fateto, perché questa gente fa solo chiacchiere. Quando chiudo l'operazione, spero nelle prossime due settimane, gli dico io stesso di venire giù e vi spiego davanti a loro tante cose. Vi chiedo cortesemente: portate un po' di pazienza. Oggi non c'è bisogno del vostro aiuto. Vi terrò al corrente di tutto ciò che succede. Non dimentico che sono in debito per quello che fate per i miei genitori. Ricordatevi che non c'è materiale che possa bastare. Un abbraccio di cuore da signor GA" (quindi GUALTIERI Antonio) e *"I"* Irimea Irina, la sua convivente *"per tutta la vostro famiglia. Questo quanto è dovuto. Rinnovo i saluti"*.

Con l'uscita di GUALTIERI e della TATTINI la vicenda relativa al fallimento RIZZI termina. Nessuno degli attori fino a quel momento coinvolti ne parla più, né gli inquirenti hanno contezza di cosa sia successivamente accaduto.

2.2.2. Gli altri grandi affari: Affare Blindo, Affare Oppido, Piano Cutro

Sin qui si è detto della vicenda speculativa relativa all'acquisizione del compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni.

In dibattimento sono emersi tuttavia ulteriori affari, trattati e portarti avanti dalla consorteria emiliana.

Di questi occorre qui rendere compiutamente conto, sebbene privi di rilevanza penale o, comunque, estranei a specifiche contestazioni, in ragione della loro capacità dimostrativa, al pari del Fallimento Rizzi, dell'esistenza sul territorio emiliano di un'associazione di 'ndrangheta strutturata secondo ben precisi rapporti di forza, operativa in ogni campo dell'illecito ed in grado di trovare, ovunque, fonte di illecito guadagno, nonchè capace di ripulire ingenti capitali di denaro anche grazie ad appoggi compiacenti degli operatori del sistema finanziario.

Si fa qui riferimento a quelli che gli inquirenti hanno definito, rispettivamente, AFFARE BLINDO ed AFFARE OPPIDO. Il primo, compiutamente disvelato già nel corso delle indagini, il secondo, invece, emerso nella sua complessità e nella sua grandiosa forza criminale solo in dibattimento, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.

Entrambi gli affari si collocano in un periodo antecedente alla caduta di VILLIRILLO Romolo e al suo primo arresto (cfr. Cap. VIII), sicché, a differenza della vicenda relativa al Fallimento Rizzi, in cui il ruolo "dirigenziale" era stato assunto dal GUALTIERI, qui le dinamiche ed i rapporti di forza interni al sodalizio sono ancora quelli che vedono VILLIRILLO Romolo ricoprire il ruolo di vertice nella gestione degli affari anche

nell'interesse della cosca calabrese, anche se GRANDE ARACRI Nicolino già nutriva sospetti sul suo operato, tanto da affiancargli GUALTIERI che, fino a quel momento, non si era occupato di affari di quella natura. In tale senso è emblematica la intercettazione ambientale del 2.9.2011 intercorsa tra GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta (prog. n. 34 RIT 2182/11) in cui emergeva non solo l'interessamento di GRANDE ARACRI Nicolino nell'AFFARE BLINDO, ma anche la scalata di GUALTIERI all'interno dell'organizzazione criminale passando ad occuparsi di affari diversi da quelli di cui si era occupato fino ad allora. Ed invero, GUALTIERI parlando con VILLIRILLO: *"Zio Tò, c'è un'operazione così, così, così, che mi manda lui. Gli ho detto: Ora intanto ...(incomprensibile)... queste operazioni tu lo sai che io non sono tentato, non le prendo in mano. Gli ho detto: Ma hai combinato qualche casino? Gli ho detto io, subito. Robè, gli ho detto: Ma hai combinato qualche casino? Perché io, di queste operazioni, non ne faccio. Io faccio le aziende e tu lo sai. Gli ho detto: Non mi occupo di queste cazzate. Fa... Dice: No, no, però lui vuole così").*
L'affare OPPIDO, come si dirà, rappresenta il capolinea della fortuna criminale di VILLIRILLO.

Si procede ora ad analizzare i due "affari" non senza prima aver ricordato che, ciascuno di essi oltre ad avere un rilevantissimo peso specifico per la dimostrazione dell'esistenza dell'associazione criminale sul territorio emiliano, assume altrettanto peso rispetto a due imputati, IAQUINTA GIUSEPPE e MUTO Luigi che, nelle due vicende - rispettivamente AFFARE BLINDO e affare Oppido - ricoprono ruoli e svolgono azioni fondamentali per gli sviluppi e la buona riuscita degli affari.
Rispetto a costoro, dunque, il riferimento ed il richiamo ai due affari, che qui si trattano nella loro riferibilità generale alla cosca 'ndranghetista, appare obbligato per delineare la loro figura criminale, il loro inserimento nel sodalizio ed il ruolo assunto all'interno dello stesso, contribuendo in modo significativo, sia pur non essenziale, alla affermazione della loro responsabilità in ordine al reato associativo (cfr. Cap XIII e sentenza del parallelo rito abbreviato).

Uno spazio sarà poi dedicato ad un altro affare progettato dalla cosca che, sebbene di minor rilievo e pur sempre privo di rilevanza penale, contribuisce a descrivere, in tutta la sua portata la connotazione affaristica del sodalizio criminale emiliano, sempre orientato alla spasmodica ricerca di ricchezze da distribuire e da reinvestire in altri traffici illeciti destinati ad aumentare non solo la sua potenza economica, ma anche la sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico, sociale e politico emiliano, e non solo. Ci si riferisce al cosiddetto "PIANO CUTRO".

Sebbene nel corso del dibattimento se ne sia fatto cenno, non sono stati invece forniti elementi utili alla ricostruzione del cosiddetto AFFARE BERGAMO. Esso verrà dunque tralasciato in questa sede, con la sola puntualizzazione che dal rapidissimo passaggio effettuato dal luogotenente Cotza all'udienza del 15.6.2016 è stato tratteggiato un affare in tutto e per tutto simile al ben più corposo AFFARE BLINDO.

2.2.3. L'Affare Blindo

Del cosiddetto AFFARE BLINDO hanno riferito, in dibattimento, il Maggiore Leo (udienza 11.5.2016) e il Maresciallo Cotza (udienza 15.6.2016, pag. 78 e ss). L'appuntato Presta ha poi reso la sua testimonianza sul tema in data 10.8.2017, dopo che l'imputato IAQUINTA Giuseppe aveva esposto le sue argomentazioni difensive in sede di esame.

Come già fatto per il tentativo di speculazione sulla MASSA fallimentare della Rizzi Costruzioni, anche qui si procederà alla ricostruzione della vicenda sulla base delle testimonianze rese dai due ufficiali di Polizia giudiziaria, delle intercettazioni captate e trascritte in dibattimento, nonché dei documenti acquisiti nel corso dello stesso (cfr. udienza 20.5.2016, produzioni pm, volume d) contenente i servizi di OCP riferiti nel corso delle testimonianze), senza tuttavia dimenticare che non sono mancati plurimi riferimenti e rinvii a questo affare da parte di altri testimoni agenti di Polizia giudiziaria.

Occorre solo evidenziare che la ricostruzione che si va ad effettuare non è stata messa in discussione da nessuna delle difese, salvo quella degli imputati Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA in relazione al loro coinvolgimento, in specie quello del primo, nell'affare. Sotto tale specifico aspetto si rinvia alla trattazione dedicata alla posizione di IAQUINTA Giuseppe (cfr. Cap. XIV).

In termini sinteticamente descrittivi, l'AFFARE BLINDO riguarda, principalmente, un cambio di valute euro/dollaro che VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale cercavano di portare a termine - con la collaborazione della commercialista TATTINI Roberta che con questa vicenda compare nelle indagini e si presenta al sodalizio - con alcuni soggetti appartenenti alla criminalità comune, capeggiati da MASSA Ezio Maria (detto "Enrico"), che all'epoca dei fatti operavano tra la Costa Azzurra francese e la riviera di ponente ligure italiana. Costoro detenevano materialmente il denaro proveniente da una rapina, probabilmente effettuata all'estero, in quanto i detentori del denaro erano soggetti residenti in Costa Azzurra. La riconducibilità di questa vicenda alla rapina di un blindato, emergeva il 20.6.2011 dalla telefonata n. 578 RIT 1645/11 avvenuta tra uno di questi personaggi francesi, MASSA Ezio Maria, e un altro soggetto, denominato "Rocco", nel corso della quale MASSA Ezio Maria faceva esplicito riferimento all'AFFARE BLINDO, dicendo: *"Ezio Maria - Ilora, ti stavo dicendo, pa. Te lo ricordi il business quello là del blindo, dei soldi 50?"*. Il sodalizio emiliano era interessato a questo compendio di valuta in dollari, corrispondente al valore di circa 1,4 milioni di euro, per poi riinvestire il denaro acquisito. Per questa ragione, per ottenerlo avrebbe dovuto corrispondere una somma pari al 40% del denaro.

L'ipotesi investigativa affondava le sue origini in un viaggio che VILLIRILLO Romolo, da poco entrato nelle indagini svolte dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, aveva fatto a Roma per andare a trovare GRANDE ARACRI Nicolino, che in quel periodo era ricoverato al Policlinico Gemelli.

Come affermato dal Maggiore Leo, infatti, in data 26.3.2011 gli inquirenti avevano iniziato ad indagare su uno dei personaggi più rilevanti del procedimento: VILLIRILLO Romolo. Costui, come noto, aveva rivestito un ruolo fondamentale nell'ambito dell'associazione fino al suo arresto avvenuto a Cutro il 21.7.2011 (cfr. Cap. VIII). La sua figura ad un tratto si intrinsecava

con la storia di GUALTIERI Antonio personaggio noto agli inquirenti in quanto personaggio legato alla famiglia DRAGONE. I due, inizialmente erano in ottimi rapporti, strettamente legati da un rapporto di collaborazione, prima che questo diventasse poi, dopo l'arresto del VILLIRILLO, figura di riferimento per l'intera associazione. Le intercettazioni sull'utenza del VILLIRILLO venivano attivate in data 18.5.2011. Fin da subito l'attività di captazione sulla sua utenza si rivelò fondamentale per l'intera indagine, tanto che già il giorno successivo si comprendeva che il VILLIRILLO aveva trascorso la notte tra il 19 e il 20 maggio 2011 presso l'ospedale di Crotone dove era stato ricoverato Nicolino GRANDE ARACRI per un problema di appendicite acuta; ricovero riscontrato anche da un'autorizzazione del Tribunale di sorveglianza chiesta da GRANDE ARACRI per potersi recare in ospedale (cfr. documento agli atti).
Ciò veniva desunto dal contenuto di un messaggio dal seguente contenuto: *"Quando ti svegli vieni in ospedale al quarto piano, portami lo shampoo, un asciugamano piccola con la testa, una lametta bic e la schiuma da barba. Saluti"* (prog. 420 RIT 1221/11). Il tracciato del positioning del cellulare di VILLIRILLO Romolo metteva in luce che il telefono aveva agganciato una cella compatibile con l'ospedale di Crotone dove, al quarto piano, così come appurato dai Carabinieri di Crotone, era stato ricoverato Nicolino GRANDE ARACRI. In tal modo era confermato l'incontro avvenuto tra i due e gli strettissimi rapporti intercorrenti tra gli stessi. Le successive indagini dimostreranno, come si è già ampiamente avuto modo di appurare nel corso dell'intero processo, come VILLIRILLO fosse un rappresentante di Nicolino GRANDE ARACRI sul territorio emiliano, e che spesso, in questo suo ruolo, effettuasse viaggi dall'Emilia alla Calabria e viceversa.

Il 28.5.2011, VILLIRILLO e GUALTIERI si recavano presso il Policlinico Gemelli di Roma, struttura presso la quale all'epoca era ricoverato GRANDE ARACRI Nicolino. In relazione a tale avvenimento gli inquirenti registrano la partenza dei due alla volta di Roma (OCP numero 16 del 28.5.2011). Che i due si stessero recando da Nicolino GRANDE ARACRI emergeva da una serie di conversazioni nelle quali gli interlocutori utilizzavano una terminologia criptica tipicamente utilizzata da soggetti sotto intercettazione. Ed invero, per non esplicitare il nome di Nicolino GRANDE ARACRI, gli interlocutori utilizzavano appellativi come *"la mamma, l'ingegnere o il giovanotto"*. Circostanza, questa, peraltro confermata anche dal collaboratore VALERIO ANTONIO che ha confermato che gli appellativi "Architetto", "Ingegnere", "Avvocato" o "Giovanotto" si riferiscono sempre a GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. udienza 10.10.2017).
Una di queste conversazione è quella registrata al prog. n. 1691 RIT 1221/11, nel corso della quale VILLIRILLO Romolo riferiva a PAOLINI Alfonso che da lì a qualche giorno (il 28.5.2011) si sarebbe recato insieme a Tonino (GUALTIERI Antonio) a far visita a Nicolino GRANDE ARACRI che in quella circostanza veniva indicato come *"zucchero"* e *"mamma"*. Nel corso della conversazione PAOLINI passava il telefono a BLASCO Gaetano, il quale riferiva al VILLIRILLO che l'*"ingegnere"* (Nicolino GRANDE ARACRI) non si trovava nella fabbrica di Cutro, ma si era spostato, e che per questo motivo dovevano andare a Roma per incontrarlo. L'incontro con l'*ingegnere* avveniva proprio il 28.5.2011; in relazione a ciò si era riscontrata sia la presenza di VILLIRILLO Romolo che quella di GUALTIERI Antonio a Roma, attraverso una conversazione intercorsa tra VILLIRILLO e COLACINO Antonio

cognato del primo (prog. 2388 RIT 1221/11). La conversazione in realtà non avvenne tra loro, ma tra GUALTIERI Antonio - che era con VILLIRILLO a Roma- e COLACINO Antonio. Il primo diceva di essere a Roma spiegando che erano andati a trovare il *Papa* (Nicolino GRANDE ARACRI). A conferma di tale viaggio gli inquirenti avevano accertato che il cellulare in uso a VILLIRILLO Romolo aveva agganciato la cella compatibile con il Policlinico Gemelli di Roma. Il motivo per cui VILLIRILLO e GUALTIERI si erano recati a far visita a GRANDE ARACRI Nicolino, veniva compreso dagli inquirenti soltanto in una fase successiva all'arresto di VILLIRILLO Romolo. In quella fase dell'indagine, infatti, l'incontro era stato collegato proprio all'AFFARE BLINDO, e in particolare, per affidarne la gestione a GUALTIERI Antonio (prog. 34 RIT 2182/11 e prog. 18777 RIT 1221/11).
Proprio in relazione all'AFFARE BLINDO, ha spiegato il teste, dopo che il VILLIRILLO e il GUALTIERI erano rientrati da Roma, il VILLIRILLO fissava una riunione, il 30.5. 2011, presso il ristorante Al Veliero di Parma. Incontro documentato dall'OCP numero 17 del 30.5.2011.
Dopo questo incontro venivano intercettate una serie di conversazioni finalizzate alla fissazione di un incontro destinato all'organizzazione dell'AFFARE BLINDO: progressivi n. il 2909, 2910, 2911 , 2912, 2916, 2917 RIT 1221/11. Alla riunione avevano partecipato: VILLIRILLO, PAOLINI, BLASCO e Giannini Giacomo. Proprio la presenza di Giannini era stata indicativa poichè era proprio lui a dover curare tutto l'aspetto operativo dell'operazione Blindo. In altri termini, la riconducibilità di quest'incontro all'AFFARE BLINDO deriva proprio dalla presenza a questa riunione di Giannini Giacomo (cfr. pag 119 Maggiore Leo 11.05.2016). A riguardo di quest'ultimo soggetto e del suo fondamentale ruolo attivo all'interno dell'AFFARE BLINDO va ricordata l'intercettazione n.9 RIT 1573/11 in cui GUALTIERI Antonio, parlando con BATTAGLIA Pasquale e poi, con VILLIRILLO Romolo faceva riferimento a Giannini dicendo che era il soggetto che doveva occuparsi di fare tutta la transazione.

Il 31.5.2011, giorno successivo alle riunioni sopra citate, veniva registrato il secondo viaggio di VILLIRILLO Romolo, questa volta da solo, alla volta di Roma presso il Policlinico Gemelli, sempre per incontrare Nicolino GRANDE ARACRI. L'incontro che i due ebbero nella stanza dell'ospedale veniva registrato dagli inquirenti nell' OCP numero 18 del 31.5.2011, in occasione del quale venivano scattate alcune fotografie nella sala d'aspetto del Policlinico ritraenti VILLIRILLO Romolo, mentre conversava con GRANDE ARACRI Nicolino. Ad ulteriore riscontro di tale secondo viaggio vi è un'intercettazione (prog. 3372 RIT 1221/11) nella quale è lo stesso VILLIRILLO Romolo a contattare GUALTIERI Antonio e a renderlo partecipe del fatto di trovarsi al cospetto di GRANDE ARACRI, dicendogli che si sarebbero incontrati per parlare di quello che è da lui definito come "questo capitolato": *"No, io sono da... dal... dal ragazzo, dal gio... dal giovanotto. Noi siamo rimasti che venerdì sono da te, perché mi sono già sentito, eh. E venerdì ci organizziamo per quanto riguarda quel capitolato"* (conversazione 3136 del RIT 1221/11).
Con l'espressione criptica "capitolato" il VILLIRILLO si riferiva a non meglio definiti lavori edili del valore di 5,5 milioni, e una percentuale del 40% nonché ad una somma pari a 1,5 milioni (prog. n. 3372 RIT 1221/11). L'espressione criptica, utilizzata al di là di qualsiasi ragione giustificativa reale, era utilizzata per riferirsi proprio all'AFFARE BLINDO e

all'acquisizione del denaro del blindato dietro corresponsione di una percentuale di denaro di altra valuta pari al 40%
Di tale vicenda ne era a conoscenza GRANDE ARACRI Nicolino così come emergeva da una conversazione tra GUALTIERI e VILLIRILLO, nella quale il primo, nel contattare il secondo, sembrava aspettare il benestare del boss di Cutro (prog. 3455 RIT 1221/11) il quale gli chiedeva di raggiungerlo a Cutrò per un incontro. Tuttavia, GUALTIERI declinava l'invito asserendo di avere degli impegni di natura privata con banche e con notai (prog. 4285 RIT 1221/11).

Il 9.6.2011, entrava in scena la consulente TATTINI Roberta, la quale insieme a MASSA Ezio Maria, con il quale essa aveva contatti diretti, stava gestendo la concreta acquisizione del denaro del blindato. La figura della TATTINI, inizialmente, emerge dalla chiamata n.5813 del 9.6.2011, delle ore 18:00 in cui GUALTIERI dice a VILLIRILLO che si dovevano recare a Bologna per incontrarsi con una persona "*la proprietà, lui è a Bologna*". Effettivamente alle 18:38 dello stesso giorno VILLIRILLO Romolo prendeva contatti con TATTINI Roberta (prog. 5825 RIT 1221/11), e la sera dello stesso giorno, alle 22:49, veniva documentato, grazie al servizio di OCP numero 20, l'incontro tra VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, TATTINI Roberta e suo marito Fulvio STEFANELLI. L'incontro era stato organizzato presso il casello autostradale di Casalecchio di Reno, per poi proseguire a Sasso Marconi, in via Tignano, numero 49, all'interno dell'abitazione di TATTINI Roberta e STEFANELLI Fulvio (cfr. produzioni 20.5.2016)

Il giorno successivo a tale incontro, il 10.6.2011, venivano registrate alcune conversazioni dalle quali emergeva chiaramente il ruolo di intermediatrice svolto dalla TATTINI tra la consorteria calabrese e la controparte MASSA Ezio Maria e i suoi compagni (che non erano stati identificati). In particolare, nella conversazione n. 6026 RIT 1221/11, intercorsa tra VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta, quest'ultima esplicitava che si trattava di uno scambio di valuta dollari/euro e indicava la percentuale da corrispondere: "*Allora, io mi sentita perché mi hanno dato... hanno detto solo va bene alle condizioni che ho proposto, al quaranta. Se possibile, al quaranta possiamo farlo in dollari*".
Dalle successive telefonate, relative a conversazioni intercorse tra VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta, emergeva che per il giorno successivo, alle ore 16:00, era stato fissato a Sanremo un incontro tra i soggetti interessati alla vicenda del blindato per proseguire la trattativa (prog. n. 6104 e 6107, RIT 1221).

L'11.6. 2011 era pertanto il giorno in cui era stato organizzato a Sanremo l'incontro per la conclusione dell'AFFARE BLINDO. Proprio per questo VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale si dovevano incontrare con TATTINI Roberta all'uscita autostradale di Campogalliano; al casello di Parma erano in loro attesa GUALTIERI Antonio e Giannini Giacomo. Tuttavia nel momento in cui il gruppo composto da VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale e TATTINI Roberta si immetteva sull'autostrada in direzione di Parma, VILLIRILLO Romolo aveva il sospetto della presenza degli inquirenti e, per tale ragione, decideva di annullare l'incontro a Sanremo. Di tale sospetto si aveva contezza nei progressivi n. 6349 e 6350 RIT 1221/11, poichè VILLIRILLO Romolo chiedeva a tale

Salerno Antonio, titolare di un ufficio ACI a Cutro, di scoprire chi era l'intestatario dell'autovettura che sospettava essere guidata dagli inquirenti.
Conseguentemente, l'incontro non avveniva e VILLIRILLO informava GUALTIERI che l'affare era stato temporaneamente abbandonano. Nello stesso giorno, il 10.6.2011, gli agenti davano avvio alle intercettazioni nei confronti di GUALTIERI Antonio, sull'utenza n. 3356348413. Nonostante il sospetto di VILLIRILLO, la vicenda del denaro del blindato non veniva interrotta, tanto che il 13.6.2011 veniva fissato un nuovo appuntamento per il successivo 16.6.2011, questa volta a Reggio Emilia, presso il ristorante Antichi Sapori di proprietà di BRESCIA Pasquale(prog. 6730 RIT 1221/11).
L'incontro veniva comunicato da VILLIRILLO Romolo a GUALTIERI Antonio (prog. 6733, RIT 1221/11). Tuttavia, anche questo incontro non avveniva e veniva spostato al 19.6.2011 a Reggio Emilia.
Visto il ruolo centrale rivestito dalla TATTINI in relazione all'AFFARE BLINDO, il 14.6. 2011 veniva attivata l'intercettazione della sua utenza, numero 3332838151 (RIT 1617/11). Poco dopo l'inizio delle intercettazioni sull'utenza della TATTINI, emergevano i contatti con MASSA Ezio Maria. Nello specifico, TATTINI Roberta, attraverso alcuni SMS, chiedeva conferma a MASSA Ezio Maria dell'appuntamento previsto per il 16 giugno presso il ristorante Antichi Sapori di Reggio Emilia di BRESCIA Pasquale (prog. n. 56 e 57 del 15.6.2011) L'appuntamento veniva nuovamente rinviato (prog. 7208 RIT 1221/11 e prog. n. 91 RIT 1617/11). In questo frangente si registravano, peraltro, i primi contatti diretti tra VILLIRILLO Romolo e MASSA Ezio Maria. Infatti il 16.6.2011, VILLIRILLO Romolo inviava un SMS alle ore 20:04 al numero di MASSA Ezio Maria, (prog. n. 7578, RIT 1221/11) in cui VILLIRILLO Romolo chiedeva a MASSA Ezio Maria dell'incontro, scrivendo, in maniera criptica: *"Compare Enrico mi dovete perdonare ma mi urge sapere risposta per l'appuntamento dell'acquisto del terreno, noi siamo arrivati in Emilia Romagna stamattina"*. Nella stessa giornata MASSA Ezio Maria contattava VILLIRILLO per posticipare l'appuntamento per la conclusione dell'AFFARE BLINDO al 19.6.2011 (prog. 7581, 7582, 7584 e 7585 RIT 1221/11).
Il 19.6. 2011, il giorno fissato per l'incontro, veniva registrato un nuovo contatto tra TATTINI Roberta con un altro personaggio che a telefono si era sempre presentato come il fratello di MASSA Ezio Maria, tale Gaetano. La TATTINI decideva di contattare Gaetano perché non riusciva a mettersi in contatto con MASSA Ezio Maria. Proprio il 19.6.2011, ovvero il giorno dell'appuntamento che era stato fissato con VILLIRILLO Romolo, MASSA Ezio Maria non rispondeva al telefono. il contatto è importante (prog. 462 RIT 1617/11), in quanto nella conversazione tra la consulente bolognese e Gaetano la donna diceva: *"Roberta - Ti volevo dire che io comunque ho la fo.., io comunque ho la foto del cartone con... con la merce.*, e ancora: *Roberta - Perché non credo... Allora, visto che io ho sempre creduto in voi, comunque .. Gaetano - Si, certo. Roberta - ... e sono qui, c'ho messo la faccia... Gaetano - Certo Roberta - . . se è così... se non è così pazienza, ma se è così, secondo me, visto che io so chi ho di fronte, c'è Vincenzo IAQUINTA qui... Gaetano - Roberta, la tua faccia... Roberta - Cioè... Gaetano - ... la tua faccia vale... vale... Roberta - No! Capiscimi... Gaetano - ... come la nostra. Roberta - No, la mia non vale un cazzo, ma va bene. Però secondo me nel vostro mondo."*. La TATTINI pertanto esplicitava, sia pure con linguaggio criptico, a Gaetano di avere la fotografia con i soldi per l'acquisizione del compendio informandolo, quindi, che

quel giorno era presente anche Vincenzo IAQUINTA, che rappresentava la garanzia della serietà dell'affare e delle loro intenzioni.
La sera del 19.6.2011, essendosi concluso negativamente questo incontro, VILLIRILLO e GUALTIERI concordavano un incontro presso l'abitazione di GUALTIERI a Reggio Emilia (prog. n. 923 e 936, RIT 1573/11, prog. 7999, RIT 1221/11). Pur in assenza di un'ambientale, il contenuto del suddetto incontro emergeva sia dai messaggi inviati dalla TATTINI a MASSA Ezio Maria che dalla telefonata che la donna effettuava, quella stessa sera, al marito STEFANELLI Fulvio.
Ed invero, durante questo incontro TATTINI Roberta inviava alcuni SMS a MASSA Ezio Maria, (prog. n. 536 e 537 delle 21:57 e delle 22:01 RIT 1617/11), in cui invitava lo stesso a contattare direttamente il VILLIRILLO, effettivamente alle 22:13 MASSA Ezio Maria scriveva un SMS a VILLIRILLO Romolo in cui diceva a quest'ultimo di essere impegnato con un avvocato e che, quindi, non poteva rispondere, e chiedeva un incontro per il giorno successivo, alle ore 18:00. Il VILLIRILLO rispondeva prontamente in modo positivo al messaggio (prog. n. 8035 e 8036 RIT 1221/11 e prog. 8043 RIT 1221/11).
Importantissima è poi l'indicata conversazione intercorsa tra la TATTINI ed il marito STEFANELLI Fulvio del 20.6.2011, alle ore 00:04 (prog. 547 RIT 1617/11). La TATTINI riferiva al marito di aver conosciuto, il 19.6.2011, una serie di personaggi molto importanti e con i quali poteva essere portata avanti una normale collaborazione di tipo professionale *"Roberta - No, non è successo niente, però tutto sommato, guarda, ho... sfruttato la giornata facendo una serie di conoscenze molto, molto importanti che mi portano lavoro normale. Sinceramente ho conosciuto tanti.. Roberta - No, ma io ho preso lavoro normale di banca, eh. No, attenzione eh!"*. All'incontro, che la TATTINI sapeva non trattarsi di un normale lavoro di banca, erano sicuramente presenti altre persone: oltre a VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale, anche IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo. Su questo aspetto questo si tornerà meglio affrontando la posizione di Giuseppe IAQUINTA: qui va però subito messo in luce che la TATTINI continuava a raccontare dell'incontro a casa di GUALTIERI, riferendo al marito di avere incontrato il calciatore Vincenzo, in relazione al quale il marito chiedeva alla donna informazioni sui suoi trasferimenti. La TATTINI rispondeva: *"Roberta - Però non è tanto... è che dopo siamo andati a casa di... eh... di Antonio, di GUALTIERI, il quale mi ha ha accennato tutta la cosa, cioè... quindi ci siamo fermati, ci ha offerto una fetta di cocomero e ci siamo fermati lì. Era (inc. voci sovrapposte)... Fulvio - Non hai mangiato niente stasera te?Stasera ho mangiato una fetta di cocomero, perché ho mangiato oggi il pesce, e sinceramente alle... Ma no, scusa, abbiamo fatto l'aperitivo con IAQUINTA, cioè... Ho le foto. Non te l'ho passato perché abbiamo organizzato che, quando torno su, andiamo tutti a cena insieme. E sì, oggi avevo un incontro con il procuratore danese... probabilmente va via..."*.
Riferendosi poi a IAQUINTA Giuseppe esprimeva interesse per il suo spessore economico: *"Ha parlato con il babbo, ha bisogno per delle cose di banca. Fulvio, è una cosa positiva, perché deve rinegoziare delle operazioni immobiliari. E poi ti passo dire: ricordati che quello potrebbe essere un bel cliente"*.
Riferendosi invece a IAQUINTA Vincenzo la TATTINI raccontava al marito che il calciatore aveva partecipato il giorno precedente al matrimonio del calciatore Bonucci Leonardo: *"Mi*

diceva che è stato al matrimonio di Bonucci e di Buffon". STEFANELLI Fulvio *"Bonucci si è sposato oggi?"*. La TATTINI *"Non oggi, ieri. C'era suo papà e suo zio"*.

La conversazione poi si focalizzava sull'AFFARE BLINDO trattato in quell'incontro (disvelando anche i termini criptici da lei utilizzati "cartone", "documenti", "scatolone" e "merce"). TATTINI diceva: *" Fulvio - Certo. E quell'altro non si è fatto vedere, niente? Roberta - Quell'altro; quando dopo... io ad un certo punto, quando sono arrivata là, che... ti lascio dire la figura di merda perché... te la raccomando tutta, eh! Quando sono andata lì però mi sono anche preoccupata, perché effettivamente il telefono spento e non dire niente, non è da lui. Allora ho chiamato Gaetano*
davanti a loro.... Roberta - Eh... Gaetano fa: Guarda, è da stamattina che non gli parlo nemmeno io," dico: Guardo, io non so dire," dico, però se questo è il comportamento, guarda, veramente...." Fa: Guarda, poi ti richiamo." Infatti ha chiamato e ha detto: "Ti volevo dire che le parole comunque sono volate e sono molto pesanti, che mi hanno detto di debiti. Veramente ci fate una figura di merda. Peraltro il materiale, io l'ho visto, era a venti metri in un cartone, chiaro? Già pronto. Lui, ti dico Romolo, ha detto: Basta, per me non si fa più niente. Ah, io, aspetta... Io ho parlato, dopodiché gli ho fatto parlare anche Enrico. Ha parlato: Guarda, sono con gli Avvocati". Riferendosi a MASSA Ezio Maria, che quella sera ha inventato una scusa dicendole di avere dei problemi con degli Avvocati: *"Deve avere avuto un problema grosso, quindi ci vediamo domani, dopo che abbiamo fatto la nostra operazione. Io gli ho detto: Io ho preso ventiquattro ore, però Romolo l'ha detto, cioè: I soldi sono qui a venti metri, dentro un cartone, e lo li ho visti. Ha detto. Se vuoi, puoi anche mandargli una foto"*.

Dalla suddetta conversazione emergeva che la TATTINI aveva preso tempo, ulteriori ventiquattro ore, per concludere la trattativa. Inoltre chiariva che il "cartone" a cui aveva fatto riferimento era un cartone contenente soldi, dicendo, addirittura, che poteva mandare una foto alla controparte per mostrare l'effettiva esistenza di questo denaro necessario per concludere l'operazione.

Ed invero, l'esistenza di tale denaro veniva ribadita un anno dopo, il 5.7.2012, nel corso di una conversazione all'interno dell'autovettura della TATTINI che, parlando con il marito, gli riferiva che il denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA Giuseppe e che si trovava nello scatolone e a venti metri dal capannone (prog. n. 2890, RIT 2182/11): TATTINI: *"A. È vero, Fulvio. Quella domenica che ci dovevamo fare il cambio, i soldi erano nel capannone eh .. li avevano mandati su eh .. C. Eh .. A. Li aveva mandati IAQUINTA .. C. Eh? A. Li aveva mandati il papà di IAQUINTA. C'erano nel capannone, li ho visti io .. c'ero io eh . C ..inc.. .. A. Ah beh .. a me da dove venivano non mi interessa. I soldi erano buoni però eh . C .inc. .. A. ..inc..? C. IAQUINTA. A. Ma era Romolo che aveva risorse .. mi ricorda gli anni novantadue."*

Va precisato che il 19.6.2011 la TATTINI aveva conosciuto anche PAOLINI Alfonso, così come emergeva da una conversazione del 20.6.2011 tra costui e la TATTINI in cui il prima diceva: *"Eh, m'ha conosciuto, no? Non dire che mi ha già riconosciuto. oh sono Alfonso, eravamo ieri da IAQUINTA assieme"* (prog. n. 640, RIT 617/11).

Sulla base delle intercettazioni trascritte è possibile ricostruire gli sviluppi successivi.

La mattina dei quello stesso giorno, 20.6.2011, MASSA Ezio Maria chiamava TATTINI Roberta, alla quale ribadiva di avere avuto un grosso problema. La TATTINI, ribadendo la che la volontà di chiudere l'operazione era reale, confermava di aver visto i soldi oggetto della contropartita: " .. *e ti volevo dire che ieri io sono stata al capannone da 20 metri c'era lo scatolone coi documenti*". MASSA Ezio Maria, dal canto suo, ricordava alla TATTINI che, qualche giorno prima, quando era stato fissato l'incontro a Sanremo (non verificatosi per il timore di un pedinamento) anche lui era pronto e per colpa loro l'operazione era saltata, e che ciò aveva comportato anche delle spese (prog. n. 620 RIT 1617/11).
Veniva quindi programmato un altro incontro per il pomeriggio tramite la mediazione della TATTINI (prog. 648, 656 e 567 RIT 1617/11). Alle 14.00 GUALTIERI, che stava assumendo in quel periodo un ruolo sempre di maggio peso nell'ambito della consorteria, contattava VILLIRILLO Romolo confermandogli la sua presenza all'incontro con la controparte MASSA Ezio Maria a condizione che trattasse lui l'affare e non VILLIRILLO (prog. 8172 RIT 1221/11).
Quello stesso pomeriggio del 20.6.2011 venivano captate due importanti conversazioni tra MASSA Ezio Maria e tale Rocco (prog. n. 576 e 578 RIT 1645/11). Nella prima MASSA Ezio Maria parlava con tale Rocco - non meglio identificato - che collaborava con lui, confermandogli il fatto di aver inventato una scusa con i calabresi nell'ambito della trattativa e lo delegava a seguire la trattativa stessa perché *"...lei è coi calabresi..."*. Riferendosi alla TATTINI MASSA diceva a Rocco: *"Ascolta, fai una cosa, ti lascio il numero della Roberta, l'avvocatessa. "Adesso tu la chiami, perché lei è con i calabresi, eccetera. Ho inventato una morte (una scusa)e cioè gli ho detto che sono... inventato un cazzo, che sono in Francia, che sono dovuto venire via. Tu la chiami e gli dici così, che tu fai le mie veci, no, e prendi accordi. Ecco, allora niente, ti metti d'accordo con i calabresi per il business del cinquanta e cinquanta, ti ricordi?"*. Rocco non capiva e diceva: *"Non sento niente"*. MASSA Ezio Maria riprendeva ancora: *"Ti ricordi quel business, quel business che avevamo, i soldi al 50%?"*. Rocco non capiva ancora e allora MASSA Ezio Maria diceva per ben quattro volte *"il blindo, il blindo, il blindo, il blindo, ma sei sordo?"*. La telefonata si interrompeva per mancanza di campo.
Nella seconda conversazione MASSA Ezio Maria riferiva: *"MASSA Ezio Maria: mi senti adesso? ROCCO: adesso si, dimmi! MASSA Ezio Maria: allora ti stavo dicendo, te lo ricordi il business quello la del blindo dei soldi 50? ROCCO: no! Spiegami! MASSA Ezio Maria: non posso spiegarti al telefono! non te lo ricordi? ROCCO: no, non mi hai spiegato un cazzo! MASSA Ezio Maria: Il business del blindo del 50% .. ROCCO: come? Io ho capito solo il 50% il resto non ho capito niente! MASSA Ezio Maria: mamma mia! ROCCO: ma non dovevamo prendere i dollari? non aveva bisogno dei dollari? ...MASSA Ezio Maria: allora chiama lei però a lei non glie ne frega un cazzo, allora chiami lei e gli dici così, che, che com'è che si dice? Che tu prendi le mie veci, perché io sono in Francia! ROCCO: si ho capito, questo l'ho già capito. MASSA Ezio Maria, e son dovuto scappare...e vedi un attimino con i Calabresi cosa fare, poi mi fai sapere! ROCCO: ho capito, ma che business c'è con i calabresi? Cosa dobbiamo fare? MASSA Ezio Maria: ti ricordi, i soldi del blindato? Testa di cazzo, ti devo parlare proprio... ROCCO: ma non mi hai spiegato un cazzo stupido, mandami un messaggio e scrivimelo! MASSA Ezio Maria: no, te lo dico a voce che è meglio, i soldi che noi abbiamo comprato di quel blindato là che glieli rivendiamo al 50. ROCCO: va bene dai!*

MASSA Ezio Maria: 'chiamala subito poi fammi sapere. ROCCO: e dammi, mandami il numero, non c'è l'ho mica io il numero''.''

Queste conversazioni spiegano che l'affare intrapreso da MASSA Ezio Maria e dai suoi complici era effettivamente correlato ad una ingente somma di denaro, verosimilmente provento di una rapina ad un furgone portavalori, che gli stessi avevano acquistato da terzi, e che intendevano rivendere alla controparte calabrese.

Nel prosieguo, MASSA Ezio Maria inviava effettivamente a "Rocco" un sms contenente il numero di telefono di TATTINI Roberta (prog. 581 RIT 1645/11)

Veniva quindi programmata una riunione a casa di GUALTIERI per proseguire nella trattativa dell'affare (prog. 681 RIT 1671/11). Durante la cena, i commensali parlavano dell'AFFARE BLINDO. Ciò lo si desume dalla conversazione delle ore 11.39 del 21.6.2011 tra TATTINI Roberta e il marito STEFANELLI Fulvio, nel corso della quale la donna si lamentava del comportamento dei cutresi, che avrebbero chiesto, in caso di annullamento dell'operazione, il pagamento delle spese sostenute "per la provvista", ammontanti a 40.000 euro . Di questo la TATTINI si lamentava anche con altro soggetto emerso dalle intercettazioni al corrente dell'affare, tale GRANATO Giulio Cesare, al quale la TATTINI, lo stesso 21.6.2011, diceva di essersi indispettita per il comportamento dei calabresi (prog. nr. 855 RIT 1617/11 n. 882 RIT 1617/11.)

In una successiva conversazione intercorsa la mattina del 23.6.2011 intercorsa fra VILLIRILLO Romolo e MOLITERNI Fiore, detto Maurizio (altro soggetto che si scopriva coinvolto nell'affare), VILLIRILLO confermava la disponibilità del gruppo cutrese a chiudere l'operazione, affermando di aver mostrato a TATTINI Roberta il denaro necessario a concludere la trattativa: *"tenete presente che i documenti gliell ho fatti vedere.... li ha visti lei in persona eh!...."* . (prog. 8797 RIT 1221/11).

Il 10.7.2011, a Reggio Emilia, si teneva un incontro chiarificatore tra GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta. La consueta telefonata che la TATTINI faceva successivamente al marito consente di comprendere il contenuto dell'incontro. Ne corso della telefonata la TATTINI diceva a STEFANELLI Fulvio di aver trovato la comprensione di GUALTIERI in quanto il rischio nella trattativa era molto alto e che lei era stata intelligente a fermarsi in tempo *...perché fa: -se mi faccio male io si fa male un pezzo della famiglia-...ci siamo già capiti eh!''.*

Poi, continuando a riportare al marito le parole di GUALTIERI, affermava: *"però lui me l'ha detto, l'operazione abbiamo fatto fatica a chiuderla ma perché c'è una diffidenza... io gli ho detto guarda tu non sai delle cose però, gli ho detto tu sei entrato in...mi fa -io appena me l'hanno detto mi ero attivato e io i soldi li avevo...- gli ho detto io ci credo, ma tu non sai il cinema che hanno fatto i 10 giorni prima, perché era dieci giorni che stavamo in ballo eh! gli ho detto forse a te non te l'hanno raccontata però è andata così...-a ecco perché c'era qualcosa che non mi quadrava-, dice si perché cioè quindi tu sei entrato dove già c'era una diffidenza iniziale forte, perché prima va bene la va bene qui, poi non va bene, cioè tutto quello che vuoi..."*, così lasciando intendere che la trattativa con MASSA Ezio Maria era iniziata ancora prima dell'intervento di GUALTIERI Antonio (prog. n. 2079 RIT 1617/11).

Ulteriori accenni alla vicenda relativa all'AFFARE BLINDO si acquisivano nel mese di settembre 2011.
All'interno del veicolo Range Rover in uso alla TATTINI, venivano registrate alcune conversazioni nel corso delle quali lei e GUALTIERI - che, all'epoca dei fatti, era già subentrato a VILLIRILLO nella gestione degli affari del nord Italia - commentavano la vicenda. Anche il 2.9.9. 2011, la TATTINI e GUALTIERI, mentre si recavano a Bergamo per questioni legate al cosiddetto "Piano Cutro" affrontavano l'argomento relativo all'AFFARE BLINDO, parlando di un ulteriore tentativo di contatto operato da entrambi nei confronti di MASSA Ezio Maria per concludere l'operazione e della convinzione che il predetto avesse percepito che gli stavano tendendo un "tranello" (prog. .32 RIT 2182/11).
Di assoluto interesse è l'ambientale nr. 34 RIT 2182/11 del 2.9.2011 registrata all'interno dell'autovettura Range Rover della TATTINI, nel corso della quale la donna commentava con GUALTIERI l'evolversi dell'AFFARE BLINDO, precisando alcuni accadimenti antecedenti. La donna faceva presente che l'operazione era gestita da MOLITERNI Fiore, detto Maurizio (effettivamente emerso nel corso delle intercettazioni) e VILLIRILLO Romolo, e che questi ultimi gli avevano fatto conoscere una terza persona che si era presentata con il nome di "Pasquale", ben nota ai suoi occhi per i suoi trascorsi giudiziari. Dallo spessore e dalla caratura evidenziati nel racconto il soggetto a nome di "Pasquale" sembrava essere colui che forniva tutte le direttive dell'operazione, ossia GRANDE ARACRI Nicolino. La circostanza è stata confermata dalla TATTINI anche in sede di interrogatorio di garanzia il 30.1.2015 e di incidente probatorio (cfr. produzione 27.4.2017). La consulente affermava che "Pasquale" "*tre parole ha detto*" e di essere entrata subito in sintonia con lui che, dopo aver ascoltato il suo racconto, nel quale aveva precisato che il denaro si trovava a Nizza, aveva deciso che una volta ottenuta la somma, questa doveva essere portata direttamente "giù", quindi in Calabria. La TATTINI proseguiva a spiegare a GUALTIERI che, dopo l'incontro con "Pasquale", MOLITERNI Fiore, detto Maurizio, le aveva chiesto di fissare un appuntamento con i soggetti che detenevano il denaro e che quindi aveva ottenuto un appuntamento per il lunedì della settimana successiva a Nizza. Una volta fissato l'incontro però, non aveva sentito più nessuno degli acquirenti calabresi fino alla domenica successiva e, quindi, la stessa aveva contattato nuovamente MOLITERNI Fiore, il quale le aveva riferito di avere un problema. La TATTINI continuava dicendo di aver riferito a MOLITERNI Fiore che a questo punto non era più sua intenzione portare avanti l'operazione, ma di aver ricevuto una telefonata successivamente da parte di altro interlocutore, il quale le aveva chiesto insistentemente di fissare un ulteriore appuntamento con la controparte. La TATTINI faceva poi preciso riferimento agli avvenimenti relativi all'appuntamento fissato per il 2 giugno con i "venditori", anche quest'ultimo appuntamento non concretizzatosi per il rinvio dei calabresi che non erano ancora pronti.
Pregna di significato, anche al di là della specifica vicenda, in relazione ai mutati rapporti di forza in seno al sodalizio, è la parte della conversazione in cui emergeva che GUALTIERI Antonio, proprio in occasione dell'AFFARE BLINDO, aveva ricevuto l'investitura da GRANDE ARACRI Nicolino e che sia lui sia VILLIRILLO avevano ottenuto precise direttive dal boss circa la necessità di portare a compimento l'operazione. GUALTIERI Antonio rappresentava alla sua interlocutrice che non era a conoscenza delle fasi pregresse dell'operazione e precisava che era stato VILLIRILLO Romolo ad insistere: "*zio Tù, c'è*

un'operazione così, così e così.. che mi manda Lui" affinché collaborasse, seppure lo stesso gli avesse riferito che operava prevalentemente nel campo delle aziende e non in questo genere di operazioni.
La conversazione quindi proseguiva in relazione al comportamento di VILLIRILLO Romolo, definito "bugia", che avrebbe confermato allo stesso GUALTIERI di aver personalmente visto il denaro da riciclare e che lo stesso era stato trasportato da TATTINI Roberta a Crotone. La consulente diceva che ciò non rispondeva al vero, ma confermava di aver personalmente visto il denaro nel mese di febbraio .

Sul punto, di analogo tenore è la conversazione ambientale del 29.9.2011 (prog. n 234 RIT 2182/11), in cui la TATTINI raccontava a GUALTIERI Antonio il viaggio fatto a Cutro in compagnia di VILLIRILLO Romolo e MOLITERNI Fiore, probabilmente prima di maggio 2011, tenendo presente che la consulente si era recata a Cutro anche in data 17-18 giugno 2011, come già precedentemente analizzato, sempre nell'ambito della presente operazione Anche il presente brano ambientale attestava che la trattativa per l'operazione "Blindo" era stata seguita da TATTINI Roberta in qualità di mediatrice già prima del mese di maggio 2011. Ancora una volta la consulente precisava di non aver portato in Calabria il denaro che doveva essere scambiato, ma di averlo personalmente visto nel mese di febbraio dello stesso anno.

Nonostante le intricate trattative, l'AFFARE BLINDO non venne mai portato a compimento.

2.2.4. L' Affare Oppido
Il cosiddetto AFFARE OPPIDO rappresenta, al pari, e forse ancor più dell'AFFARE BLINDO uno degli esempi più evidenti dell'esistenza del sodalizio 'ndranghetistico emiliano delle sue dinamiche interne, del suo funzionamento, della sua potenza criminale e della sua capacità di porre in essere operazioni illecite e di accaparramento di somme di provenienza delittuosa, anche grazie all'appoggio compiacente di operatori del settore finanziario.
A differenza dell'AFFARE BLINDO le vicende relative all'Affare OPPIDO, pur integrando reato – una gravissima truffa ai danni dello Stato - non sono state oggetto di specifica contestazione nell'ambito di questo processo, in quanto esso è stato completamente disvelato, in tutta la sua portata criminale, solo in dibattimento, all'esito dell'audizione dei collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.
La vicenda, sistematicamente, si inserisce nella parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO Romolo - esponente di spicco della consorteria emiliana, incaricato di curare il flusso di denaro da sud a nord e viceversa - dovuta all'indebita appropriazione, da parte sua, di denari della cosca provento degli illeciti commessi dalla stessa, in primo luogo appunto, quelli della truffa denominata, AFFARE OPPIDO. Inevitabilmente, qui, si dovrà trattare della "caduta" di VILLIRILLO, già altrove affrontata sotto altri punti prospettici (cfr. Cap. VIII), atteso che essa fa da sfondo alla vicenda e, nella sua rilettura, conferma e riscontra i collaboratori di giustizia.
Costoro, infatti, sono la fonte primaria di conoscenza della vicenda nella sua esatta dimensione.
Dalle loro voci si devono prendere necessariamente le mosse.

2.2.4.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio

VALERIO Antonio ha riferito della vicenda all'udienza del 5.10.2017.

Secondo quanto riferito dal collaboratore la vicenda nasce da un input di Fontana Giuseppe, che lavorava presso la Banca di Cesena. Egli, di origine campana, conosceva abbastanza bene tutti i cutresi. In particolare conosceva Pietro Arabia, detto Giampiero, che era alla ricerca di una società che, per volume di affari e capacità economica, fosse in grado di ricevere e giustificare un bonifico di una somma importante, circa 2,2 milioni di euro, relativi a fondi di natura statale, non meglio precisati concernenti crediti IVA su conti dormienti, ma comunque derivanti, sicuramente, da un'operazione illecita.

Pietro Arabia girò l'informazione a Luigi MUTO Classe '75. Costui, tuttavia, non avendo in quel momento alcuna società adatta per l'esecuzione dell'operazione in questione, si rivolse ad ABRAMO Giovanni, suocero di GRANDE ARACRI Nicolino, il quale però si trovava nella medesima situazione. Successivamente Luigi MUTO, nella costante ricerca, incontrò OPPIDO Domenico, un imprenditore titolare di alcune società che, essendo molto accreditate a livello bancario, potevano giustificare la ricezione di un bonifico di tale portata (2-2,2 milioni di euro). OPPIDO Domenico accettò di partecipare all'operazione e Luigi MUTO lo mise in contatto diretto con Giuseppe Fontana.

Il bonifico venne eseguito, e dopo 60 giorni dalla ricezione dello stesso OPPIDO utilizzò parte dei denari per pagare dei debiti personali che aveva nei confronti dei suoi fornitori, come da lui ammesso ai sodali.

MUTO Luigi, tuttavia, si accorse che OPPIDO aveva sottratto i denari, e iniziò a pretendere la propria parte. Allo stesso modo si mosse l'ABRAMO, a sua volta informato dell'operazione che stava avvantaggiando OPPIDO.

L'ABRAMO si domandò, anzitutto, come fosse finita la storia che gli aveva prospettato il MUTO, se fosse stata trovata la società e le consequenziali domande. ABRAMO, informò GRANDE ARACRI della situazione di Reggio Emilia, perché *"si appoggiava sempre a qualcuno qua a Reggio Emilia e chiedeva, siccome con Luigi MUTO erano amici che si frequentavano quando erano qua a Reggio Emilia"*. A questo punto era chiaro che OPPIDO aveva preso i soldi del bonifico di Fontana e gli si chiese conto, "si forzò l'OPPIDO" , per fargli ammettere di averè preso i soldi con i quali si era "*sistemato le sue cose*". OPPIDO abbozzò, e disse di portare pazienza "*che i soldi io li do*". Ammise quindi che i soldi erano effettivamente arrivati, che li aveva incamerati, spendendone per sè la prima parte.

A questo punto la vicenda divenne di pubblico dominio ai vertici della consorteria reggiana. Entrarono in gioco VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano e DILETTO Alfonso, che si recarono presso l'ufficio di OPPIDO per mettere in chiaro i passaggi di denaro che quest'ultimo avrebbe dovuto eseguire: "*Tu avevi pagare, cioè alla fine dei conti ti sei preso dei soldi che non erano tuoi, devi sistemare la questione quindi il Luigi ti ha dato la possibilità anche di tirarti via le tue problematiche, quindi devi provvedere alla veloce di farmi così*".

Nel corso dell'incontro si decise, quindi, che OPPIDO avrebbe dovuto trasferire il denaro in diverse *tranches*, la prima delle quali, dell'importo di 220.000 (formalmente giustificati in fattura da 180.000 euro di capitale oltre e 10.000 euro di spese) doveva andare a DILETTO

Alfonso e la fattura avrebbe dovuto essere fatta da BLASCO e VALERIO. La fattura non venne fatta però dal collaboratore che non sa nemmeno dire se la fece BLASCO.
I 180.000 sarebbero andati a DILETTO, mentre i restanti 30/40 sarebbero rimasti a VALERIO e BLASCO: *" 180.000 euro se ne vanno a distribuirli e trenta/quaranta rimanevano a me e a BLASCO. Quindi eravamo tutti soddisfatti così".*
Ovviamente i SARCONE erano al corrente dei 180.000 euro erogati da OPPIDO.
L'inserimento di questi soggetti al vertice dell'organizzazione, e financo quello di GRANDE ARACRI Nicolino per il tramite di ABRAMO, nella ripartizione del denaro corrispondeva al fatto che l'interesse all'operazione era pacificamente *"del gruppo emiliano"*.
Ed invero, nel frattempo, ABRAMO Giovanni dopo aver informato della faccenda suo suocero, GRANDE ARACRI Nicolino, contattò VILLIRILLO Romolo, incaricato di prendere la seconda *tranche* del valore di 324.000 in assegni e 24.000 in denaro contante, che avrebbe dovuto consegnare a GRANDE ARACRI Nicolino che, nel frattempo, si trovava in carcere. Tale somma, però, non gli venne mai consegnata. Il VILLIRILLO, nonostante la vigilanza, la pressione e la sollecitazione degli uomini della cosca, MUTO Luigi, TURRÀ e FORMENTINI a consegnare quanto incassato e di spettanza del GRANDE ARACRI se ne impossessò, e se li spese per sé.
"..A sto punto che cosa succede? Parallelamente a questo, eravamo qua nel periodo che lui (GRANDE ARACRI Nicolino) appena uscito, parallelamente a questo c'era un altro periodo... Praticamente quando - come si chiama? – il Romolo VILLIRILLO doveva prendere sti soldi, Luigi MUTO per sapere se effettivamente si stava qualcosa muovendo qualche cosa gli aveva messo alle calcagna sia Formentini che Roberto Turrà, quindi Turrà e Formentini sapevano di questa operazione e davano disturbo al VILLIRILLO no? Gli stavano addosso, si facevano vedere, gli creavano – come dire - ansia piscologica come per dire "noi ci siamo, noi siamo qua, ti stiamo controllando" ma il Romolo era molto abile ad aggirare tutti. Quindi che cosa ha fatto? Ha incassato i soldi, non ha detto niente a nessuno, se li è spesi per sé.... A sto punto praticamente qua non piglia nessuno niente, Romolo si incassa tutto e le cose vanno avanti, vanno avanti vanno avanti ad un certo punto si comincia la cosa – come dire - ad espandere perché c'erano tutti che erano scontenti. L'OPPIDO Domenico dice "io i soldi li sto dando, ho dato 180 mila la prima volta, ho dato 348 la seconda" e ha spiegato pure in quale misura.".

Dopo la spartizione dei denari si tennero tre riunioni, la prima delle quali avvenuta presso i Laghi di Tibia, l'altra presso il ristorante Antichi Sapori, ed una terza nel ristorante di Domenico MESIANO.
Nella prima riunione, tenutasi presso i Laghi di Tibia nel maggio del 2011, erano presenti, oltre a VALERIO, LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, Totò MUTO classe 55, PAOLINI Alfonso, MESIANO Domenico, BLASCO Gaetano. Il collaboratore non ha ricordato se, invece, fossero presenti IAQUINTA Giuseppe e DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, invece, li raggiunse più tardi. Nel corso di questo pranzo, VILLIRILLO Romolo né altri fecero riferimento ai soldi che VILLIRILLO aveva preso, o perlomeno, non di fronte al collaboratore, il quale ha spiegato che in quella specifica occasione non si incontrarono per discutere di un fatto specifico, ma solo per consolidare i rapporti tra loro: *"Si fanno ste cose qua per rafforzare i rapporti, per l'appunto uno si metteva*

con l'altro "che stai facendo, com'è?" di cercare di collaborare...Questo, collaborare se c'è qualche spunto, non c'è qualche cose, non è che si deve decidere per forza qualcosa, o si fanno ei riunioni per decidere obbligatoriamente un dato di fatto si fanno queste riunioni anche come per dire "Io ci sono, c'è qualche cosa, posso essere utile, posso fare" perché non è che facevano così tutto o tutto fa tutt'uno." " Ognuno fa pure per sé, cioè io ho le mie diramazioni al di fuori del gruppo, 50 mila cose perché sennò dovremmo fare tutto..Girare tutto (inc..) e quindi dove è l'allargamento, non ci sarebbe allargamento. L'allargamento come avviene? Avviene nel reclutamento delle cose, delle persone e anche degli affari perché se io sto legato a 360 gradi nello stesso cerchio non mi espando mai è chiaro che devo avere come dire – opportunità di confrontarmi con gli altri, gli affari dove li trovo? Li trovo in giro, è chiaro che poi alcune cose le faccio con questo, alcune cose le faccio.."

All'incontro presso il ristorante Antichi Sapori, avvenuto il 30.6.2011 - ed oggetto del controllo da parte degli inquirenti che filmarono e fotografarono i partecipanti - ad un tavolo sedevano GRANDE ARACRI Salvatore (figlio di Francesco), VILLIRILLO Romolo, MUTO Luigi, Pasquale BATTAGLIA, CRIVARO Antonio e RUGGERO Salvatore detto "cinghiale"; in un secondo tavolo, invece, erano presenti, SARCONE Nicolino, BLASCO, BBACHAOUI Moncef, detto Dodi, Pasquale BRESCIA, PAOLINI Alfonso e Antonio MUTO classe '55. In tale occasione era presente anche PERITI Federico; VALERIO non ricorda, invece, se fossero presenti OPPIDO Domenico e IAQUINTA Giuseppe. Nel corso di questa riunione i sodali parlarono dell'affare OPPIDO e chiesero delucidazioni a VILLIRILLO in ordine ai 348.000 euro relativi alla seconda *tranche* di pagamenti. Esso, tuttavia, non ammise, in tale circostanza, di aver preso i soldi, limitandosi, invece, a rispondere che lui "si relazionava con GRANDE ARACRI Nicolino", che in quel momento si trovava in ospedale.
Secondo VALERIO, che lo ha riferito per sua conoscenza diretta, VILLIRILLO Romolo investì i 348.000 euro in false fatturazioni e truffe e insieme ai suoi cognati OLIVO Domenico e COLACINO Antonio. Conferma di ciò ebbe da una conversazione avuta con OLIVO Domenico. Infatti un giorno chiamò Antonio MUTO e gli chiese di rintracciare "Sbafa", ossia Domenico OLIVO. MUTO portò quest'ultimo al bar Fashion di via Kennedy, ove VALERIO lo stava attendendo e gli disse : *"ma cosa stai combinando? Ma vi state rendendo conto di cosa state facendo? A fronte di tali domande "Sbafa" rispose : " no io non c'entro niente, che è stato mio cognato"*. VILLIRILLO Romolo, in quello specifico periodo, prima che GRANDE ARACRI Nicolino uscisse dal carcere, sebbene privo di cariche di 'ndrangheta, faceva le sue veci in quanto investito da ABRAMO. Si occupava di recuperare i soldi per lui e rappresentava in tutto e per tutto gli interessi del boss a Reggio Emilia.

A luglio BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio decisero di recarsi a fare visita a GRANDE ARACRI Nicolino che si trovava presso l'ospedale di Roma. Acquistarono due biglietti aerei per Lamezia Terme con scalo a Roma al fine di avere la possibilità, in caso di controlli, di prendere la coincidenza per la Calabria. Quando arrivarono allo scalo di Roma, si imbatterono in COLACINO Antonio e suo padre Gino, i quali gli sconsigliarono di andare da Nicolino poiché le Forze dell'Ordine lo avevano messo sotto controllo. A fronte di ciò, VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano salirono sul volo per la Calabria. La "soffiata" proveniva direttamente dall'interno dell'ospedale (*PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Cos'era quel*

qualcosa che non andava? IMPUTATO VALERIO – Era che avevano microfonato tutte le parti dove c'era Nicolino Grandi Aracri PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Intesto chi? IMPUTATO VALERIO – Era attenzionato, no? TRIBUNALE – Era microfonato, ha detto. PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Microfonato da chi? IMPUTATO VALERIO – Dalle forze dell'ordine. Io adesso Non lo so se erano Carabinieri, Polizia; certamente non da noi, ecco. PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Erano venuti a sapere quest'informazione, quindi vi hanno sconsigliato di recarvi là. IMPUTATO VALERIO – Esatto. TRIBUNALE – Come eravate venuti a sapere questa cosa? Non si può dire o si può sapere? IMPUTATO VALERIO – Da COLACINO e il padre, adesso non mi ricordo come si chiama. TRIBUNALE – Sì, ma come avevano saputo questi che Grandi Aracri era microfonato? La dritta, la soffiata da dove veniva? L'ha saputo lei? IMPUTATO VALERIO – Bè dall'interno dell'ospedale Signor Presidente. TRIBUNALE – Dall'interno dell'ospedale. Ci può dire chi era il primario, se lo ricorda? IMPUTATO VALERIO – Sì Sestito. TRIBUNALE – Chi era Sestito? IMPUTATO VALERIO – Il primario quello che curava Nicolino Grandi Aracri. TRIBUNALE – Che rapporti aveva con Nicolino Grandi Aracri o con altri eventualmente del gruppo? IMPUTATO VALERIO – Con Grandi Aracri aveva rapporti, lo operò, poi tutto il resto sicuramente di stima; poi del resto se avessero rapporti – come dire – illeciti o di cose, questo non... TRIBUNALE – Non lo sa. Era dello stesso paese, di Cutro questo dottore? IMPUTATO VALERIO Di Cutro)

In un momento successivo - che il VALERIO non ha collocato in uno specifico spazio temporale se non in un momento successivo al ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino - Gino LE ROSE e BLASCO Gaetano si recarono unitamente a Gaetano OPPIDO (il padre di OPPIDO Domenico) in contrada Scarezze. Quando VALERIO arrivò, vide GRANDE ARACRI Nicolino dare uno schiaffo a Gaetano e minacciarlo dicendogli : *" Cornuto, ti ammazzo, ti entro in casa e vi ammazzo tutti "*. Ciò accadde, a dire di VALERIO, perché Gaetano si trovava in una posizione debitoria nei confronti di Nicolino, che avrebbe dovuto restituire quanto sottratto tramite l'intestazione di alcuni fabbricati. Fu proprio in quell'occasione che tutti capirono che VILLIRILLO Romolo si era tenuto i soldi poiché Gaetano OPPIDO disse di aver già pagato la prima e la seconda *tranche*.
GRANDE ARACRI Nicolino, da quel momento, decise di *"fare terra bruciata"* intorno a Romolo VILLIRILLO.

Successivamente VALERIO incontrò più volte Domenico OPPIDO ed ebbe diversi colloqui telefonici con lui per risolvere bonariamente la vicenda *"Perché io ebbi degli incontri pure con Domenico, Domenico mi diceva "sì Tonino, io sto pagando, però poi alla fine qua non vedo dove vanno a finire, cioè che con me Domenico OPPIDO ebbe diverse telefonate, ci sono diverse telefonate con lui dove ci si incontra e cercavamo di portare a conclusione in modo bonario la cosa, che qua si protrae fino al 2013 perché l'ultima tranche io so che si doveva dare prima di ... per questo adesso si allungano un po' i tempi e chiamai io Domenico, gli ho detto "quando ti devo dare l'ultima tranche che era di 200" adesso do un dato ma non preciso: era o 280 o 380 la terza tranche."*. In altri termini, OPPIDO sosteneva che stava pagando e che non sapeva però dove andavano a finire quei soldi. Inoltre continuava

a sfuggire ai suoi impegni insistendo nel coinvolgere l'Avvocato De Simone." *Se non c'è l'avvocato io non vengo, se non c'è l'avvocato io non vengo".*

Il successivo snodo della vicenda si ebbe ad agosto, quando l'Avvocato De Simone, per conto della quale il Fontana, che ne era il nipote, aveva cercato il conto corrente sul quale far confluire il denaro"

Venne portato da Nicolino GRANDE ARACRI *"tramite il MUTO Luigi, perché MUTO Luigi era a conoscenza chi era l'Avvocato che ha fatto l'emissione del bonifico; chi ha fatto l'invio del bonifico era questo Avvocato qua o qualcuno che lui manovrava, quindi.."*

Quando l'avvocato De Simone, dopo essere stato "invitato" a recarsi a Cutro, cercò di sottrarsi facendo intendere di essere impegnato, Nicolino GRANDE ARACRI gli fece capire, informandolo della presenza dei "suoi amici" in Campania, che sarebbe stato portato da lui con la forza. I "suoi amici" erano la famiglia Grasso (o Grassi), una famiglia camorrista "amica" che forniva le slot machine alla cosca GRANDE ARACRI.

L'Avvocato venne prelevato da MUTO Luigi, in quel momento uomo di fiducia di Nicolino GRANDE ARACRI, e condotto a forza a Cutro. La mattina dell'incontro, VALERIO Antonio si trovava da Nicolino GRANDE ARACRI che gli parlò di De Simone, ma decise di non essere presente all'incontro perché : *"sapevo che andava questo, ho detto " non mi voglio trovare davanti a fatti che non voglio essere –come dire – testimone"'* (Verbale udienza del 5.10.2017 pagina 92.)*... Io da quel momento lì non voglio più, tanto sapevo che giò non avevo preso quando potevo prendere, figuriamoci adesso che c'era Nicolino se gli davo qualcosa. Quindi ho detto "non mi prendo più impegni", e quindi passo alla fase successiva che era quello che pretendevo dalla fase diciamo uno, dalla prima fase perché io ero presente e quindi pretendo pure io qualcosa, se i soldi sono stati presi voglio pure io qualcosa. BLASCO la stessa cosa, voglio dire; Eugenio viene introdotto anche lui in quest'affare dal fatto che BOLOGNINO poi lo va... Va con quell'altro che gli avevano insegnato – come si chiama – l'abitazione di Domenico OPPIDO, quindi anche Eugenio sapeva di queste cose qua.*

All'esito dell'incontro Nicolino GRANDE ARACRI e l'Avvocato De Simone trovarono l'intesa.

Di tutto ciò VALERIO è a conoscenza diretta o per averlo saputo da BLASCO Gaetano: *"...l'altra parte me li riferisce sempre BLASCO a me, perché io sono anche vicino a BLASCO no? È lui che interviene più diretto con Nicolino SARCONE, con Romolo VILLIRILLO, con... Io tengo sempre quella parte distante, quella che poi in un'eventualità posso sempre fare la parte – come dire – la parte buona della cosa, cerco sempre di apparare, cerco sempre di appaciare. Questo è."*

Tra GRANDE ARACRI e VILLIRILLO vi fu un confronto in cui quest'ultimo confessò di avere sottratto i soldi e cercò di giustificarsi negando l'evidenza: *"cerca di prendere garanzia da tutte le parti, quello cerca di fare così, di fare colà, dove lui cerca di dire davanti a un'evidenza la nega, dice "no, io non sono andato con il tuo nome, io sono andato con il mio nome", in verità non era così perché lui non sapeva nemmeno che esistesse sta operazione quindi lui è andato con GRANDE ARACRI come nome, non come Romolo VILLIRILLO. Lui stava scavando la fossa con le mani, lui pensava di uscirne fuori invece ancor di più*

profonda lse lo stavu scavando, che poco ci è mancato perché l'aveva resa troppo pubblica la questione, sennò a Romolo se lo facevano; lui intelligente lo ha fatto di proposito a rendere – dice – piuttosto mi rendo pubblico a tutti, ma almeno non mi ammazza , era questa l'intenzione" quindi il dialogo sarebbe avvenuto tra VILLIRILLO e GRANDE ARACRI, è che in un primo VILLIRILLO avrebbe detto" lo sono andato a prendere sti soldi non a nome tuo GRANDE ARACRI, ma a nome di VILLIRILLO".

Anche in questo caso la fonte di conoscenza del collaboratore è BLASCO Gaetano che, a sua volta, si informava da PAOLINI, dal vari COLACINO.

VILLIRILLO, infatti, era spaventatissimo e, quindi, rendendo pubblica la questione sperava di salvarsi la pelle.

La vicenda conosce il suo epilogo con una terza fase che riguardò il tentativo di alcuni esponenti dell'associazione emiliana di farsi consegnare somme di denaro dall'OPPIDO accompagnata dall'intenzione di ucciderlo se non li avesse soddisfatti. Protagonisti BOLOGNINO, BLASCO, SERGIO e VALERIO. La vicenda non è riportata dal VALERIO in termini sempre chiari. Tuttavia si comprende che alla fine, da Cutro, partì l'ordine di sopprimere Domenico OPPIDO e che quest'ordine venne trasmesso da Michele BOLOGNINO che si diede da fare per l'organizzazione; ad OPPIDO erano stati chiesti altri soldi che si era impegnato a dare previa emissione di fatture.

Nel dettaglio, l'epilogo della dell'AFFARE OPPIDO così come vissuto e riferito da VALERIO Antonio, si ebbe con il subentro della figura di BOLOGNINO Michele. Quest'ultimo, unitamente a BLASCO Gaetano, SERGIO Eugenio e VALERIO Antonio, si recò sul cantiere di OPPIDO.

In tale circostanza OPPIDO Domenico gli promise di pagare utilizzando il meccanismo di falsa fatturazione.

VALERIO Antonio non sa se effettivamente OPPIDO pagò o meno, ha detto di non ricordarlo esattamente ma, è certo è che a lui non venne mai dato nulla.

In relazione all'intento omicidiario ai danni di OPPIDO Domenico, il collaboratore ha dichiarato che BOLOGNINO Michele venne incaricato da GRANDE ARACRI Nicolino (da giù) di ucciderlo. A tal fine, BOLOGNINO riferì il tutto a BLASCO Gaetano che lo condusse da SERGIO Eugenio: il piano era quello di utilizzare l'abitazione di SERGIO come base logistica, poiché abitava vicino alla vittima. SERGIO Eugenio, in un primo momento, gli fece vedere l'abitazione di OPPIDO ma, poi, non gli diede la disponibilità della sua abitazione come base di appoggio anche perché, fidandosi di VALERIO, aveva seguito il suo consiglio di non farsi coinvolgere nella vicenda.

Ovviamente, i SARCONE, "*... a questo punto va da sé che i SARCONE sanno tutto*"

In ordine alla effettiva restituzione, totale o parziale, dei denari VALERIO in un primo momento ha riferito che *"Dottoressa, allora lo seppi solo quella parte finale lì che per me quella diciamo era quella che concludeva tutto, dei 200/380 mila euro e poi so che qualche cosa è stato dato ma di preciso no; so che qualche cosa hanno sistemato, ma di preciso diretto no, solo voci che girano in mezzo a noi ma non di preciso; poiché non ho avuto nulla, non mi interessava nulla; ve la siete fatta voi va bene, non c'è problema.*

Tuttavia, in seguito a contestazione relativa al rinvenimento presso la casa di GRANDE ARACRI di una scrittura privata dimostrativa dei pagamenti fatti da OPPIDO, ha evidenziato che alla fine OPPIDO restituì tutto e che addirittura, forse diede anche dei fabbricati di sua proprietà o intestati a parenti:

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Lei nel corso dei suoi interrogatori ha fatto riferimento al sequestro di una scrittura privata.

IMPUTATO VALERIO – Sì, quella praticamente era un giustificativo che mi diceva il Domenico OPPIDO, mi raccontava che insomma lui i soldi li stava cacciando, li stava dando quindi..

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E cosa le ha detto di questa scrittura?

IMPUTATO VALERIO – che praticamente..., Aspetti, sulla scrittura che cosa aveva detto? Adesso mi sfugge. Mi ricordo la scrittura perché questo qua me lo disse davanti al ristorante (inc.); non lo ricordo dottoressa, perché adesso ho un po' di stanchezza.. Era qualche cosa sulla scrittura, ma... Che avrebbe dato dei soldi.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Aspetti, a pagina 247 dice "in una perquisizione a Grandi Aracri – è lei che parla, aspetti mi faccia fare la contestazione a sto punto - in una perquisizione a Grandi Aracri che infatti lui era preoccupatissimo lui – lei sta parlando di OPPIDO Domenico dice "hai visto? Adesso mi hanno trovato sta scrittura che io non volevo tracciabilità di cose, e sono andati a trovare sta scrittura"

IMPUTATO VALERIO – Vero dottoressa, confermo perché poi ci fu – come dire – lo spauracchio di Domenico che era terrorizzato e non riusciva a fidarsi più di nessuno. Lui poi mi confidò alla fine il fatto dei 300/380 mila euro che mi disse che li aveva dati, quindi io tra 20 giorni, tra poco lo devo dare l'ultima tranche "avvisami quando dai l'ultima tranche" ma non mi ricordo se mi avvisò, in tutta verità non me lo ricordo che mi avvisò, che poi passò tempo e io poi chiesi conto se c'erano... Che volevo dei soldi pure io da quella tranche lì perché successivamente mi disse "io ho saldato tutto ma poi alla fine io non ho preso lo stesso niente", mandando l'imbasciata con Gino Le Rose.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi alla fine OPPIDO le ha detto di avere pagato tutto?

IMPUTATO VALERIO – Lui è a posto, e poi penso che abbia dato pure dei fabbricati o delle cose che abbia intestato a qualche parente a qualche cosa, però di preciso non so niente dottoressa su questo; ma sulla cifra finale che ha dato gli ultimi 200/380 mila euro, quello ne sono certo.

In altro luogo della sua complessiva dichiarazione resa in dibattimento, VALERIO, a completamento e per maggior comprensione della vicenda in esame, ha riferito in merito ai fatti contestati al capo 18 (incendio della macchina a MUTO Luigi contestato a TURRA' per i quali si è proceduto separatamente).

Il movente di tale incendio era la questione di Romolo VILLIRILLO circa l'AFFARE OPPIDO. FORMENTINI e TURRA' dovevano fare da disturbatori per VILLIRILLO, cioè dovevano capire, fare indagini su cosa stesse facendo:

IMPUTATO VALERIO – Era la vicenda di Romolo VILLIRILLO, sulla questione affare OPPIDO, che praticamente Formentini e Turrà dovevano fungere da disturbatori per il VILLIRILLO, capire un attimino che cosa stava combinando.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci spieghi bene il concetto di disturbatori, anche per il Collegio: significa? IMPUTATO VALERIO – Fare quell'attività di farsi vedere, intricarsi, cos'è draecare vuole dire infilati dentro; sbirciare vuol dire informati, vedi che cosa sta... cioè, fare indagini. Per dirlo in italiano, indagare su quanto stava facendo il VILLIRILLO. Ad un certo punto il Turrà e il Formentini vengono tirati via e non sanno nulla della vicenda OPPIDO-VILLIRILLO, tant'è che poi non viene alla riunione, ci doveva essere anche il Turrà. E per questo motivo non venne, perché gli incendiò... si sentì buggerato, usato, però non sapeva che nemmeno MUTO aveva preso nulla, perché era il VILLIRILLO che aveva fatto tutto. Quindi, da una parte le voci girano che qualche cosa era successo, qualche soldino era stato dato; non si capiva chi e cosa li avesse presi; allora, a quel punto, Luigi MUTO ed anche per un'altra questione vecchia, com'era vecchia pure la mia, la questione dei mezzi che facevano tramite Turrà, aveva fatto i tarocchi, che faceva sui camioncini, sulle macchine, erano una conoscenza prettamente del Turrà in carcere, che lui avrebbe fatto fare con quel Vito di (Milano), che adesso non ricordo come fa di cognome, ma è un soggetto pugliese che adesso è morto, ma c'è suo figlio che è carcerato a Parma, credo, Antonio si chiama, però non mi ricordo come fa di cognome, quindi facevano questa attività di taroccare i camioncini. Tant'è che abbiamo rinnovato tutto il parco mezzi dei Vertinelli. Ormai a Reggio Emilia tutti i Daily che circolavano erano tutti mezzi vecchi di immatricolazione, ma erano nuovi perché cambiavi solo la cabina, restauravi, lasciavi solo il chassis, per intendersi, solo il telaio, quello in ferro, per il resto veniva smontato tutto e rimontato tutto. E di questo il MUTO se n'era arricchito, se n'era avvantaggiato e mandava i compensi giusti al Turrà. Il Turrà, forte di questo e in più la questione VILLIRILLO, diciamo ti faccio pagare tutte e due le cose. E gli ha messo tutto in conto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – C'è, in quel periodo, anche l'esistenza di una richiesta di denaro da parte di Turrà e Formentini, a MUTO, che lei sappia?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ma quella era una forma per mettere sotto Luigi, signor Pubblico Ministero. Praticamente che cosa faceva? Diceva: sì, ti do un appartamento. Facevano finta che gli davano un appariamento, perché non è che gli davano un appartamento a Luigi. Luigi l'aveva capito questo e non gli ha dato i soldi. E quindi, che cosa succedeva? Che tramite un preliminare avrebbero dato 50 mila euro su un appartamento, dicendo: tu ti stai accaparrando un appartamento, ci aiuta a noi. Era questa la forma che avevano trovato. Ma in verità non avrebbe preso nulla e Luigi questo lo sapeva, però gli facevano forzature su altro: noleggiami la macchina, noleggiami questo, aiutami su questo, aiutami su quello. Erano sempre richieste continue di Turrà, Turrà e Formentini. A questo punto avevano fatto il ragionamento su un appartamento di un prestito...

2.2.4.2. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore

Anche l'altro collaboratore di giustizia, MUTO Salvatore, ha reso dichiarazioni in merito all'Affare OPPIDO (udienza 23.11.2017).

Il suo racconto vale, ancora una volta ad evidenziare la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori su un tema che refluisce, in tutta la sua imponenza, sulla prova dell'esistenza del sodalizio emiliano, della sua operatività e dei suoi rapporti con la casa madre cutrese.

Occorre premettere che MUTO LUIGI è cugino del collaboratore.

A detta di quest'ultimo, l'affare OPPIDO viene inizialmente seguito da suo cugino MUTO Luigi '75 e trae origine da un'operazione illecita che vedeva coinvolto un avvocato delle parti di Napoli, l'avvocato De Simone, che si occupava *di quei debiti che lui... di quelle cause ministeriali diciamo, dove si devono fare queste cause sotto il nome di chi le faceva, perché non era lui che doveva avere questi soldi ma, faccio un esempio, li doveva avere acca, faccio un'esempio: Allora lui se li gestiva e poi aveva bisogno di una società dove dirottare i soldi di questa operazione.*
Si tratta di un episodio di cui il collaboratore coglie e del quale sottolinea la specifica capacità rappresentativa dell'operare in modo unitario e coordinato della consorteria. Trattandosi di riciclare e reinvestire un'ingente somma di provenienza delittuosa, l'Avvocato De Simone aveva necessità di avvalersi dell'organizzazione criminale e scelse quella cutrese-emiliana.

Per la buona riuscita dell'operazione doveva dare delle garanzie. Qui in Emila ...*il sistema che doveva dare le garanze era la 'ndrangheta qua in Emilia*, e quindi si rivolse a degli esponenti tramite un suo parente, che lavorava in banca. Tramite costui arrivò a suo cugino MUTO Luigi cl '75 e ad un'altra persona, interna al sodalizio, *che era un ragazzo di Andali, Barberio e... come si chiama... Maurizio.*
L'avvocato De Simone, tramite il nipote che lavorava in banca, chiese di avere come interlocutori persone delle quali poteva fidarsi, persone affidabili che sapessero conservare il segreto sulle operazioni.

A quel punto il cugino mise a conoscenza di questa operazione sia SARCONE, che LAMANNA e DILETTO. Inoltre, siccome suo cugino e quel Maurizio erano molto amici di ABRAMO Giovanni, lo disse to pure a lui, determinando, così l'inserimento nell'affare di GRANDE ARACRI, suo suocero.
A quell'epoca "chi doveva fare le veci della famiglia GRANDE ARACRI," era VILLIRILLO Romolo, abile nelle questioni bancarie: *VILLIRILLO Romolo, che era un abile nelle cose bancarie, gestì lui tutta l'operazione dall'inizio. Operazioni che arrivarono ed OPPIDO diciamo prese un po' la palla al balzo e ritardò la spartizione di quei soldi che doveva dare. Ne approfittò e quando cominciò a pagare, le parti che aspettavano a SARCONE, a DILETTO e a LAMANNA, furono in parte prese, date, quando si doveva dare la parte a GRANDE ARACRI, ci furono dei problemi, in quanto Romolo VILLIRILLO se ne era appropriato. Allora, da lì, è nata un po' tutta la diatriba, che venne scoperto e Romolo VILLIRILLO doveva dare dei soldi a GRANDE ARACRI.*
Il racconto di MUTO è particolarmente chiaro sul modo in cui la vicenda si articolò, e dove nacque il problema.
OPPIDO, quando arrivò il denaro, fece le divisioni con SARCONE, DILETTO, LAMANNA; quando si trattò della parte spettante a GRANDE ARACRI questa venne consegnata a VILLIRILLO che, tuttavia, se ne appropriò. GRANDE ARACRI Nicolino "*non ci vedeva chiaro*" e volle capire quanti soldi erano stato dati e quanti ancora OPPIDO ne doveva dare, perché ancora ne mancavano. "*Nel frattempo doveva, anche la parte dell'Avvocato De Simone, c'era una parte che doveva andare a lui e che ancora non era stato fatto. L'Avvocato De Simone si rivolse a dei casalesi e questi casalesi si rivolsero sempre su al nord, tramite mio cugino.*"

VILLIRILLO, in altri termini, aveva fatto dei "traggiri"; a parte una prima *tranche* di denaro ricevuta da DILETTO e SARCONE (per quanto gli riferì LAMANNA), nessuno dei sodali aveva ottenuto quanto gli sarebbe spettato in quanto affare della cosca. In quel periodo Nicolino non era in carcere. Prima della sua scarcerazione, degli affari se ne occupava il fratello GRANDE ARACRI Ernesto che, tuttavia, non si preoccupava delle correttezza degli importi che gli venivano dati, si fidava. Quando uscì dal carcere, GRANDE ARACRI Nicolino, invece, volle vederci chiaro, ed iniziò a convocare delle riunioni anche alla presenza diretta di OPPIDO.
Chiamò al suo cospetto OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO, chiamò Antonio COLACINO. OLIVO rassicurò GRANDE ARACRI Nicolino che VILLIRILLO avrebbe provveduto alle restituzioni dovute, giustificandosi dicendo di essere stato all'oscuro di tutto.
In due occasioni MUTO SALVATORE partecipò alle riunioni: *IMPUTATO MUTO SALVATORE – Da GRANDE ARACRI erano cose giornaliere; in due circostanze ero lì, quando aveva chiamato al cospetto il cognato di Romolo VILLIRILLO, Olivo Domenico, e l'altro, che non c'era, però, Antonio COLACINO.*
MUTO non presenziò, invece, alla riunione in cui OPPIDO (di cui no ha saputo indicare il nome) venne schiaffeggiato da GRANDE ARACRI. La circostanza gli fu riferita da LAMANNA in persona, che invece era presente.
Al cospetto di GRANDE ARACRI andò successivamente anche l'Avvocato De Simone.
In ordine a tale occasione MUTO ha riferito che *"So che è stato là che e parlarono LAMANNA e Martino Alfonso, che e era andato Martino a prenderlo a Crotone, in quanto non sapeva la strada. E poi disse, quando ci fu la riunione, che chiamò il cognato Olivo, GRANDE ARACRI, disse che aveva parlato con l'Avvocato De Simone, che anche l'Avvocato non poteva vedere VILLIRILLO Romolo, in quanto, se doveva fare altri affari, di non rivolgersi a questo soggetto.*

Nicolino diede un po' di responsabilità anche a LAMANNA, in quanto era lui, in sua assenza, che doveva vigilare su Romolo VILLIRILLO: *"Sì. Praticamente GRANDE ARACRI Nicolino disse davanti a me e a LAMANNA, disse: tu, che era lì al nord, non vedevi che questo stava facendo questi traggiri, non ti sei messo a vedere? E LAMANNA gli disse: no, ma a me non ha detto niente. E perché e ti ha fatto giurare che i soldi OPPIDO non li aveva dati e invece OPPIDO è venuto qua a dire che glieli aveva dati? Questa era la cosa che gli fece dire. E disse: eh, lo so... E su questa cosa LAMANNA non sapeva più cosa rispondere, in quanto aveva appoggiato una cosa falsa che aveva detto Romolo VILLIRILLO. Diciamo che si arrabbiò tanto che da lì fece in modo che per fare questa visione al nord mise BOLOGNINO Michele a far come ... per far sì che gli faceva sapere qualcosa di diverso che ancora GRANDE ARACRI non sapeva.*

Oltre a LAMANNA il rimprovero venne fatto a tutti, a SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, perché Nicolino aveva il sospetto che tutti fossero d'accordo con Romolo VILLIRILLO, perché non si immaginava che uno come VILLIRILLO potesse avere architettato una operazione truffaldina di questa portata nei suoi confronti. Tuttavia era proprio così: *"era solo VILLIRILLO, che aveva traggirato a tutti". E questo lo ammise pure*

lui, alla fine; quando fu braccato, che non poteva scappare, lo ammise anche lui, dicendo che aveva raccontato delle storie anche a LAMANNA.
GRANDE ARACRI Nicolino iniziò a comprendere che la condotta di VILLIRILLO era sospetta, quando seppe da MUTO Luigi cl. '75 (che riferì la circostanza a MUTO Salvatore) che OPPIDO stava concludendo i pagamenti. Non avendo ricevuto nulla, GRANDE ARACRI Nicolino iniziò a sospettare che VILLIRILLO avesse tenuto il denaro per sé.

In Emilia ci furono alcune riunioni per discutere della vicenda VILLIRILLO. MUTO partecipò ad una sola riunione, al ristorante Antichi Sapori di BRESCIA, nel corso della quale, alla presenza di GUALTIERI, DILETTO, SARCONE, LAMANNA, MUTO Luigi cl. '75, BLASCO, VALERIO e BATTAGLIA, si cercò di capire come avesse operato VILLIRILLO e le spiegazioni che dovevano essere date per la sua condotta e, soprattutto, dove avesse investito i soldi che aveva sottratto. Si trattò, anche in questo caso, di una riunione importante con la quale la consorteria aveva cercato di indagare su vicende interne destabilizzanti, in modo da ricostituire chiarezza di rapporti e quella fiducia reciproca che VILLIRILLO aveva incrinato, specie nei rapporti con la casa madre.

Dopo l'istruttoria interna VILLIRILLO ammise tutto e concordò con GRANDE ARACRI Nicolino un piano di rientro: consegnò somme di denaro e una casa; VILLIRILLO tornò Castelvetro Piacentino per recuperare le altre somme che avrebbe dovuto restituire a GRANDE ARACRI: *PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Sì, di rientro, chiedo scusa. Era stato fatto ma lei sa se effettivamente vi è stato il pagamento di quello che era dovuto da VILLIRILLO a GRANDE ARACRI?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io so di sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – In che veste?
IMPUTATO MUTO SALVATORE So che dovevano fare... si era preso una casa. Insomma, alcune somme le aveva già date. In più lui fu mandato qua di nuovo, al nord, perché lui operava in modo da restituire questi soldi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Al nord dove, se lo ricorda?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Castelvetro, nei paraggi di Castelvetro Piacentino, San Pietro, una roba del genere.

Il posto di VILLIRILLO venne preso da GUALTIERI Antonio e questa circostanza il collaboratore la sa per conoscenza diretta, in quanto da un certo momento in poi era GUALTIERI che cercava LAMANNA e lo stesso MUTO, per questioni che in precedenza erano state trattate da VILLIRILLO. Da qui emersero altre questioni di identico tenore: si scoprì che VILLIRILLO si era trattenuto altri soldi che avrebbe dovuto corrispondere a GRANDE ARACRI, derivanti da altre operazioni, ulteriori rispetto alla truffa OPPIDO. In altri termini, nelle gerarchie associative il posto di VILLIRILLO venne preso da GUALTIERI Antonio, e ciò MUTO lo sa perchè in quel periodo GUALTIERI stava avviando degli affari insieme a VILLIRILLO che richiedevano delle fideiussioni bancarie, rispetto alle quali collaborava con CRIVARO. Inoltre GUALTIERI doveva vedersi con ROCCA Antonio, per il recupero soldi per Moreno NICOLIS, un suo amico. Siccome MUTO era in contatto sia con

ROCCA che, soprattutto, con LAMANNA, alcune volte GUALTIERI cercava proprio MUTO, per comunicargli delle cose da riferire sia a LAMANNA che a ROCCA.

La diffidenza di GRANDE ARACRI non si dissolse del tutto, perché da quel momento GRANDE ARACRI Nicolino scelse di avvalersi di BOLOGNINO Michele, in qualità di esponente del sodalizio emiliano, per fargli avere più informazioni possibili, per fare indagini, non solo su questo affare ma su quanto succedeva su al nord. Del resto, coerentemente a questa scelta, GRANDE ARACRI incaricò BOLOGNINO di portare avanti anche l'operazione delle piastrelle di Mantova, sebbene inizialmente la stessero portando avanti MUTO Salvatore e ROCCA Antonio, e ciò proprio perché voleva che il BOLOGNINO lo tenesse informato sugli affari al nord.

La "caduta" di VILLIRILLO, la sua espulsione, avendo fatto salva la vita, è stata puntualmente descritta da MUTO. In conseguenza della vicenda OPPIDO, VILLIRILLO non solo fu obbligato a fare fronte alle restituzioni, pena la sua incolumità personale, ma perse anche la fiducia di Nicolino e di tutti gli altri esponenti. Anche LAMANNA lo aveva allontanato; ugualmente l'intero sodalizio: "*Alla fine venne allontanato dalla consorteria anche perché LAMANNA, con il quale aveva operato sempre con il sistema della fatturazione insieme a Vetere Rosario e Lerose Luigi,iniziò a dubitare che "lo avesse anche fregato in quelle altre operazioni che avevano fatto. Quindi venne meno la credibilità e non volle... fu tirato fuori da questa consorteria.*"

MUTO Salvatore sa, per averglielo detto LAMANNA, che a VILLIRILLO venne incendiata la casa giù in Calabria per sollecitarlo alle restituzioni; mentre, per quanto riguarda gli incendi delle macchine a COLACINO - che dopo la vicenda VILLIRILLO prese le distanze da quest'ultimo e si avvicinò a LAMANNA - il collaboratore ha riferito che GRANDE ARACRI, davanti a lui e a LAMANNA, disse che non era stato lui ad ordinarli e che, dunque, non erano riconducibili alla vicenda OPPIDO né, in genere, alla condotta scorretta di VILLIRILLO nei suoi confronti, anzi, Nicolino "*.Mi disse che... anzi, voleva sapere, in quanto COLACINO era anche persona che andava sempre da GRANDE ARACRI. E gli aveva anche chiesto perché gli avevano fatto questo gesto. E GRANDE ARACRI disse di scoprire, perché non c'entrava niente con quello che sospettavano. Sulle possibili ragioni dei due fatti incendiari MUTO* ha risposto: *Li, sul secondo, non si capì mai, anche perché furono due le macchine incendiate a COLACINO: una nel 2011 e una nel 2012. La prima fu SARCONE Nicolino, in quanto c'era stato uno screzio, che non si erano capiti, perché aveva fatto... aveva dato dei soldi a LAMANNA e SARCONE si pensava che aveva dato la sua parte a LAMANNA, invece poi questa cosa fu chiarita da SARCONE e LAMANNA, e SARCONE gli disse... che LAMANNA gli disse: ma guarda che aveva fatto un pensiero a me, non c'entrava niente la spartizione che doveva darci. Sempre sul sistema che si operavo. PRESIDENTE – Mentre la seconda macchina? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ci fu un fatto, che io ho parlato, che LAMANNA, quando ci fu, fu un'indagine... facemmo una cena al Solito Posto, dove c'erano BLASCO, VALERIO, Martino, io, Giorgio GOBBI, e se non mi ricordo male... ah, Sergio Eugenio e ROCCA Antonio. LAMANNA disse che era stato, dopo l'incontro giù in Calabria, voleva sapere da LAMANNA chi fosse stato su questa macchina. Non si riuscì capire niente.*

però LAMANNA mi fece ricordare che una volta siamo stati a Reggio Emilia, io, LAMANNA e COLACINO Michele, ci eravamo andati per dirimere una diatriba che riguardava Gangi Giovanni, una cosa del genere, su una fatturazione che era andata ad un certo Aloi e invece c'era VILLIRILLO Gianni che faceva le fatturazioni. E Michele COLACINO ci mandò a chiamare e andammo a Reggio Emilia. Poi, nell'andare al bar Fashion, LAMANNA gli fece conoscere una ragazza, che diciamo apparteneva a SARCONE, una certo Stefania Garrasta, nipote di due miei zii acquisiti. E disse: lui dove sta negando? Facendola conoscere a COLACINO, COLACINO con questa ragazza ci uscì, come posso dire.. iniziarono una relazione. Questa cosa, secondo LAMANNA, aveva dato fastidio a SARCONE e secondo LAMANNA era stato SARCONE a fare il secondo incendio. Ma questa cosa poi mi venne confermata negli anni, perché io nel 2015 ero in stretti rapporti con COLACINO Michele, allora in una confidenza, quando gli dissi: ma poi sei riuscito a sapere realmente... E lui mi confermò che fu stato SARCONE.

2.2.4.3. I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori

Va preliminarmente detto che le ricostruzioni effettuate dai due collaboratori di giustizia sono perfettamente aderenti l'una con l'altra. Non è dato riscontrare nessuna significativa discordanza; anzi esse, laddove non sono sovrapponibili, sono esattamente complementari, nel senso che ciascuno dei due collaboratori ha riferito in merito a specifici aspetti di cui l'altro non è a conoscenza. Si pensi, in particolare, alle maggior informazioni che è riuscito a fornire MUTO in ordine al cugino MUTO Luigi o all'avvocato De Simone proprio grazie al rapporto privilegiato con il primo. Stesso rapporto privilegiato MUTO aveva con LAMANNA che gli ha consentito di sviluppare i temi relativi alle decisioni e alle prese di posizione di Nicolino GRANDE ARACRI nei confronti dei vertici del sodalizio emiliano. Diversamente VALERIO, per la sua vicinanza al sodalizio emiliano e per la sua diretta partecipazione alla vicenda, ha saputo, per primo, riferire in maniera maggiormente articolata in ordine all'intera operazione, fornendo dettagli non acquisiti nè acquisibili *aliunde*. Si pensi, a titolo esemplificativo, al proposito omicidiario di OPPIDO della cui esecuzione era stato incaricato BOLOGNINO (che si era rivolto a BLASCO e, per il suo tramite e SERGIO Eugenio), quello stesso BOLOGNINO indicato da VALERIO come il nuovo fiduciario di GRANDE ARACRI nell'acquisizione di informazioni degli accadimenti del nord. In altri termini, si è al cospetto di propalazioni perfettamente aderenti le une alle altre in ordine agli sviluppi fondamentali della vicenda, ma che, tuttavia, nella loro specificità non perdono la loro autonomia ed indipendenza. Tutto ciò permetterebbe, già di per sé, di ricostruire, con il crisma di verità processuale, l'intera vicenda.

Tuttavia, la Pubblica Accusa ha portato, ulteriori, significativi e puntuali riscontri al racconto di VALERIO e di MUTO. Si noti solo che alcuni di questi – quelli riferiti dal Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.2017- erano stati portati in dibattimento con specifico riguardo a quanto riferito da VALERIO Antonio, ma essi hanno poi acquistato rilevanza anche per quanto riguarda MUTO Salvatore.

Il primo e più evidente di tali riscontri si rinviene in quanto già emerso - in tempi "non sospetti" - in ordine alla caduta di VILLIRILO Romolo. L'importanza di tale argomento è, sul

punto, tale da rendere inevitabile qui l'integrale ricostruzione della vicenda effettuata dal Maggiore Leo e, in particolare, dal Luogotenente Calì.
Essa, infatti, da un lato, rappresenta il coerente "contesto storico-criminale" in cui si inserisce l'operazione OPPIDO, in termini perfettamente aderenti alle dichiarazioni dei collaboratori alle quali fornisce, appunto, riscontro; dall'altro, come si dirà, essa riceve dai collaboratori una chiave di lettura che non era stata originariamente colta nelle sue ragioni più profonde, per quanto i fatti che in essa si inseriscono fossero stati ricostruiti correttamente nella loro oggettività.

All'udienze del 25.5.2016 e del 27.5.2016 il Luogotenente Calì ha riferito in merito alla figura di VILLIRILLO Romolo, con particolare riferimento alla contestazione dell'appropriazione di denaro riconducibile alla cosca. Uno dei primi soggetti ad essere intercettato nel corso delle indagini fu proprio il VILLIRILLO insieme ai fratelli VETERE e a LAMANNA. Sul suo RIT, il 1221/2011 vennero intercettate circa 22.000 chiamate, delle quali ne vennero integralmente trascritte circa 13.000. Egli era costantemente presente a Castelvetro Piacentino, ed alloggiava solitamente presso l'hotel Parco di Castelletto, o presso l'hotel Tricolore di Reggio Emilia (hotel adiacente al ristorante Antichi Sapori di Brescia Pasquale), nonché presso un'abitazione del cugino VILLIRILLO Luigi a Cadè di Reggio Emilia.
La figura di VILLIRILLO era entrata nell'indagine con il servizio di OCP del 31.5.2011. Da quel momento in avanti si era riscontrata l'importanza e lo spessore criminale del VILLIRILLO, soprattutto per la sua vicinanza a GRANDE ARACRI Nicolino, a SARCONE Nicolino, a LAMANNA, e successivamente a GUALTIERI Antonio.
Tale circostanza emerse fin dall'inizio, quando VILLIRILLO aveva contattato GUALTIERI Antonio, chiamandolo "zio To". Emerse, in particolare nel corso delle indagini, che Nicolino GRANDE ARACRI aveva incaricato GUALTIERI e LAMANNA di osservare e di controllare l'operato di VILLIRILLO Romolo in Emilia, con particolare riferimento all'affare Sorbolo (cfr. Cap. VIII capi 83 e 84). In questo contesto vennero captate una serie di conversazioni in cui i rapporti tra i due risultavano ancora ottimi (ad esempio sms del 29.5.2011 n. 2638 RIT 1221/11 tra GUALTIERI e VILLIRILLO Romolo in cui GUALTIERI scriveva a VILLIRILLO Romolo: *"Sei una grande persona, vai avanti così"*; VILLIRILLO rispondeva a GUALTIERI: *"Tu non sei di meno, se ti chiamo Zio To è perché mi esce dal cuore. Poi avere persone come te vicine è importante, perché io voglio essere ricco di amici"*, prog n. 2639 RIT 1221/11).
Da tali sms era risultato, inoltre, che il 31.5.2011 GRANDE ARACRI Nicolino era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e che VILLIRILLO e GUALTIERI si erano recati da lui così come rilevato da una servizio di OCP effettuato a Reggio Emilia, grazie al quale era stato notato che BLASCO Gaetano aveva accompagnato in stazione VILLIRILLO Romolo. In quella circostanza era stata applicata un'ambientale proprio nella macchina di VILLIRILLO.
Tale circostanza, ossia la presenza di VILLIRILLO Romolo al Gemelli di Roma per andare a trovare, per la prima volta, Nicolino GRANDE ARACRI, era stata documentata con fotografie e con le intercettazioni delle conversazioni intercorse con GUALTIERI, nel corso delle quali VILLIRILLO diceva che andava dal *"giovanotto"*, dal *"papà"*, utilizzati come appellativi di Nicolino GRANDE ARACRI.

Fu invece impossibile, ha spiegato il teste, effettuare attività di intercettazione all'interno della sala di degenza dell'ospedale Policlinico Gemelli di Roma per ascoltare le comunicazioni ed effettuare registrazioni audio-video nella stanza dove era ricoverato GRANDE ARACRI. Ciò perché sebbene il direttore sanitario dell'ospedale avesse dimostrato grande spirito collaborativo, facendo spostare la stanza in cui era ricoverato Nicolino GRANDE ARACRI e posticipando la sua operazione per consentire le operazioni investigative, dal canto suo il Dott. Sestito Alfonso - risultato poi in contatto con GUALTIERI Antonio ed arrestato nel febbraio del 2013 dalla Prima Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Roma per il reato di falsa perizia aggravata dall'articolo 7 L. 152/1991 - chiedeva conto dello spostamento, facendo così insorgere nei sodali il dubbio che fossero in atto attività investigative.
E così, dalla attività spionistica di quei giorni era emerso, ad esempio, che:
- VILLIRILLO, parlando con GUALTIERI, parlava del "giovanotto" mentre GUALTIERI gli chiedeva di salutargli "comare Maria", appellativo della moglie di Nicolino GRANDE ARACRI (prog. n. 3136 RIT 1221/11del 31.5.2011);
- VILLIRILLO informava COLACINO Antonio della sua intenzione di recarsi a Roma e questi, lo avvisava che il dottore gli aveva riferito che i colleghi di Martino, quello di Cutro, si erano presentati a Roma, lasciando intendere che GRANDE ARACRI poteva essere monitorato e gli sconsigliava quindi di avvicinarsi al Policlinico Gemelli dicendo testualmente *"Sicuramente hanno messo qualche televisione"* (prog. 12257 RIT 1221/11 dell'8.7.2011);
- COLACINO, successivamente, scriveva criptícamente a VILLIRILLO *"Si sono segnati la stanza"* (SMS n. 1271 RIT 1221/11 dell'8.7.2011);
- VILLIRILLO Romolo si accordava con COLACINO per vedersi direttamente a Cutro. VILLIRILLO si allontanava da Roma per tornare a Cutro prendendo l'aereo da Roma per Lamezia Terme (prog. n. 1280 RIT 1221/11 del 9.7.2011).

Nonostante l'impossibilità di effettuare intercettazioni ambientali, gli inquirenti avevano continuato a svolgere il servizio congiuntamente al nucleo investigativo di Modena e di Crotone: i Carabinieri di Fiorenzuola erano rimasti a Roma per documentare l'arrivo di GRANDE ARACRI; i Carabinieri di Crotone avevano seguito la famiglia GRANDE ARACRI, che si era recata a Roma in aereo, effettuando un servizio di OCP all'aeroporto sia in Calabria sia a Roma; i tre reparti congiuntamente avevano seguito, poi, GRANDE ARACRI nell'arrivo all'hotel Desiderio a Roma, dove Nicolino solitamente soggiornava.

I successivi approfondimenti investigativi avevano poi fatto emergere che VILLIRILLO non godeva più della piena fiducia di GRANDE ARACRI Nicolino. Come già visto in altra sede (cfr. Cap. VIII) il 21.7. 2011 il VILLIRILLO veniva tratto in arresto, una prima volta, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone, per un'estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del commissario straordinario della banca Credito Cooperativo di Scandale, per poi essere scarcerato. In quella circostanza, ha spiegato il teste, i Carabinieri avevano sequestrato diverso materiale, tra cui una serie di assegni, uno dei quali dell'importo di 25.000 euro proveniente dal consorzio EDIL STELLA ed incassato da VILLIRILLO Romolo. GRANDE ARACRI veniva a conoscenza di questi assegni. Da quel momento VILIRILLO

non era, in sintesi, considerato più libero di presentarsi al cospetto di GRANDE ARACRI. Successivamente il VILLIRILLO, uscito dal carcere, veniva nuovamente arrestato in flagranza.

All'inizio del mese di agosto del 2011 i Carabinieri avevano concentrato l'attenzione investigativa su GUALTIERI Antonio grazie; in particolare, alle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura che egli aveva in uso (una Maserati) e, successivamente, su un'altra autovettura, un Audi Q7 che gli era stata fornita da NICOLIS Moreno, l'imprenditore del ferro di Verona (cfr. Fallimento Rizzi). Alle suddette conversazioni ambientali si aggiungevano quelle telefoniche captate sui telefoni in uso allo stesso.
Grazie ad una captazione ambientale di quel periodo, che vedeva GUALTIERI a Cutro per le vacanze estive, i Carabinieri ascoltavano la voce di Nicolino GRANDE ARACRI, presente sull'autovettura di GUALTIERI, voce fino ad allora sentita esclusivamente in una telefonata captata sull' utenza di PAOLINI, in occasione degli auguri fattigli per il matrimonio della figlia Elisabetta con ABRAMO Giovanni.
In quella occasione (prog. n. 286, 287, 288, 289 RIT 1684/11) i due parlavano del fatto che VILLIRILLO – che doveva essere vergine, incensurato per "voi", per GRANDE ARACRI - si era fatto arrestare in un modo alquanto banale, per un cambio di un assegno.
Nell'ipotesi ricostruttiva d'indagine i due parlavano della sottrazione di denaro mancante, presumibilmente legato ai rapporti di delega tra GRANDE ARACRI e VILLIRILLO. Inoltre, sempre in quella circostanza GUALTIERI mostrava preoccupazione per il fatto che VILLIRILLO poteva essere nell'attenzione delle indagini, dopo il suo primo arresto e che, di conseguenza, era diventato una figura del tutto inutilizzabile per i loro affari.
Non solo. In quella situazione emergeva il ruolo incarnato da Nicolino GRANDE ARACRI di "capo" che dava la possibilità di lavorare a tutte le persone serie e "vergini", comprese quelle che si trovavano in Emilia. Ed invero, sempre nell'ambientale, GUALTIERI diceva: "*Voi vi dovete cercate di questa gente, vicino alla luce, poi sotto naturalmente fate quello che voi sapete fare. Naturalmente, cioè, poi noi siamo lo specchio, la luce delle vostre entrate, mi spiego? Su questo ci dovete considerare, l'avete capito?*". In particolare, in queste ambientale, i due interlocutori parlavano di denaro, per cifre oscillanti tra i 500 mila e i 2 milioni di euro, ed anche di fatture che erano state sequestrate a VILLIRILLO in occasione del suo primo arresto, così come affermato dallo stesso GRANDE ARACRI che diceva "*che assegni ci sono....della fatturazione*", che addirittura VILLIRILLO aveva fatto dare, imprudentemente e irrazionalmente, all'anziano nonno (*La fatturazione addirittura l'ha fatta il nonno suo.... Quello minimo ha ottanta anni..*) dimostrando, peraltro, di conoscere i compiti che aveva VILLIRILLO al nord Italia. Dalla conversazione suddetta emergeva anche la volontà di GUALTIERI poi concretizzatasi, di sostituirsi al VILLIRILLO, quale capo operante al nord.

Da quel momento GUALTIERI entrava nelle grazie di Nicolino GRANDE ARACRI al quale aveva dato mandato di scoprire le sorti del suo denaro e di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo.

Incidentalmente, va evidenziato che le indagini avevano fatto emergere che GRANDE ARACRI Nicolino non riceveva assegni, bensì denaro contante e ciò sulla base delle ambientali registrate sull'autovettura di VILLIRILLO Romolo. In queste occasioni VILLIRILLO Romolo consegnava una somma di denaro a LAMANNA Francesco il quale chiedeva a VILLIRILLO *"Dove li hai presi questi soldi?"* e questi, a sua volta, *"Chiudete il discorso che devo fare io. Glieli porti lì alla moglie, che ho fatto un'operazione della mia, gli dite che è una cosa di Romolo. Ci vediamo. Quando vieni su ci troviamo"* (prog. 79 RIT 1479/ 2011 con GPS localizzato a Cutro, contrada Scarazze, nei pressi dell'abitazione di GRANDE ARACRI e di LAMANNA)
In altri termini, nell'idea di VILLIRILLO, lui non doveva dare nulla a GRANDE ARACRI Nicolino perché quel denaro era relativo a suoi affari fatti in Emilia Romagna, zona in cui operava.

Le vicende indicate, rivelatrici della sottrazione da parte di VILLIRILLO del denaro di GRANDE ARACRI, delle indagini avviate da GUALTIERI su incarico di GRANDE ARACRI e, soprattutto, delle operazioni che VILLIRILLO Romolo svolgeva al nord Italia, venivano riscontrate anche da un'ambientale installata sull'autovettura Range Rover in uso a TATTINI Roberta, consulente finanziaria di Bologna in contatto con GUALTIERI, con VILLIRILLO e con LAMANNA.
Anche TATTINI Roberta veniva a conoscenza grazie al GUALTIERI della questione dell'appropriazione del denaro da parte di VILLIRILLO (prog. n. 377 RIT 2182/11). In una conversazione ambientale (prog n. 32 RIT 2182/11) GUALTIERI diceva *"Come tu puoi prendere 300 mila euro, non so, al capo e gli vai a regalare 5 mila euro?"* Le ragioni del racconto relativo alla vicenda di VILLIRILLO fornito da GUALTIERI alla TATTINI emergevano, ha spiegato il teste, in seguito da un'ambientale installata all'interno dello studio della TATTINI, dove si registravano numerosi colloqui sul punto.

GRANDE ARACRI Nicolino cercava dunque informazioni in merito al denaro di cui, secondo lui, si era impossessato VILLIRILLO, indagando tra le persone a lui più vicine, tra le quali BATTAGLIA Pasquale, un tuttofare che lo accompagnava nei suoi viaggi Cutro/Reggio Emilia, Cutro/Piacenza, Reggio Emilia/Piacenza, Reggio Emilia/Verona, personaggio sottoposto ad intercettazione telefonica. Il 19.8.2011 BATTAGLIA veniva convocato ad un incontro a casa di GRANDE ARACRI, in contrada Scarazze, ed esortato a recarsi da GUALTIERI (prog. n. 1813, 1816, 1817 RIT 1779/11). In quella circostanza BATTAGLIA incontrava GRANDE ARACRI, GUALTIERI e LAMANNA e a lui veniva affidato il compito di svolgere le investigazioni necessarie per fare luce nella vicenda di VILLIRILLO. BATTAGLIA per svolgere tali investigazioni - estese anche al territorio modenese - contattava ed incontrava MANCUSO Vincenzo e CAPPA Salvatore (cfr. Cap. VIII).
Nelle conversazioni intercorse tra BATTAGLIA e MANCUSO (prog. n. 1864, 1901, 1915, 1932, 2034, 2035 RIT 1779/11) e in quelle intercorse tra BATTAGLIA e CAPPA (prog. n. 2396 e 2750 RIT 1779/11) emergevano le ragioni per le quali entrambi erano all'oscuro degli affari di VILLIRILLO.

GRANDE ARACRI Nicolino coinvolgeva nell'investigazione anche PAOLINI Alfonso, SARCONE Nicolino, COLACINO Antonio e OLIVO Domenico (cognati di VILLIRILLO), MARTINO Alfonso e DILETTO Michele:

- PAOLINI Alfonso, mentre si trovava a Cutro, conversando con BLASCO Gaetano affermava: *"A: No, un po' di bordello, ti, no è un bordello totale... G: Ancora? A. Sì, ma tu non sai niente Gata'? ... G: Eh, lo so... A: L'ultimo coso non lo sai? Non lo sai, poi ti spiegherò... G: Con lo «Sturdutuu»? ... G: Mamma mia. E noi nemmeno lavoriamo per portare soldi per i figli a casa... Ma stiamo scherzando? A: Ora vado li che dobbiamo parlare.* (prog. 2595 RIT 1781/11).

- il 20.8.2011 SARCONE Nicolino parlava al telefono con VILLIRILLO (prog. 18715 RIT 1221/11). Quest'ultimo appariva molto preoccupato, poiché COLACINO Michele gli aveva riferito che SARCONE lo stava cercando. In questa conversazione emergeva che Nicolino era riluttante a conversare della questione al telefono per cui sollecitava VILLIRILLO ad incontrarsi di persona.

- il 25.8.2011, ha spiegato il Luogotenente Cali, COLACINO Antonio e OLIVO (perché sposati con le sorelle) venivano prelevati da uomini di GRANDE ARACRI Nicolino - MARTINO Alfonso e DILETTO Michele - portati da lui, insieme all'avvocato De Simone, presso la sua abitazione, per avere informazioni in merito ad una delle varie operazioni finanziarie che VILLIRILLO stava compiendo in Emilia (cfr. OCP n. 15). L'operazione finanziaria non era meglio identificata dagli inquirenti a quell'epoca, ma sicuramente aveva fruttato denaro e alla stessa avevano partecipato il padre Giuseppe, MUTO Luigi (cl.1975), l'Avvocato De Simone Renato, Fontana Giuseppe. Si trattava, ha riferito il teste, dell'errata spartizione dei proventi delle attività illecite svolte da VILLIRILLO nel territorio di sua pertinenza e rispetto ai quali vi era un interesse sia da parte degli appartenenti della associazione emiliana che di quella cutrese. Per questa ragione VILLIRILLO aveva perso la fiducia agli occhi di GRANDE ARACRI e dei sodali emiliana. Si era diffuso infatti tra tutti i sodali il timore in merito alla sparizione del denaro che VILLIRILLO doveva investire per conto di GRANDE ARACRI.

Il 4.10.2011, per effetto di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro emessa sempre per l'estorsione commessa ai danni del commissario della banca di Scandale, VILLIRILLO veniva nuovamente arrestato. Anche in questa situazione emergevano preoccupazioni, soprattutto, da parte di GUALTIERI Antonio, nell'ambito delle conversazioni ambientali captate all'interno dell'Audi Q7 in suo uso, nonché nelle conversazioni telefoniche in cui il GUALTIERI prospettava il timore che VILLIRILLO potesse collaborare con la Giustizia (prog. n. 264 e 265 RIT 2182/11).
La vicenda dell'appropriazione del denaro da parte di VILLIRILLO continuava ad avere risonanza anche successivamente al suo arresto così come risultava dalle varie conversazioni ambientali intercorse tra GUALTIERI e, tra gli altri, LAMANNA Francesco. I due, mentre si trovavano a Cutro (da GPS del Q7), parlavano di alcuni appartamenti di VILLIRILLO a Reggio Emilia che potevano essere dati quale contropartita economica per il danno che lui

aveva arrecato con l'appropriazione di quel denaro (prog. 277 RIT 3108/11). Ed invero GUALTIERI diceva: *"Antonio - Queste sono le cazzate che combina, lo vedi, sennò li aveva dati a me nelle mani, ma lasciamela stare nelle mani, che te la gestisco come va gestita, da signore. Che soldi tuoi non ne voglio io. Sai quante volte glielo dico che soldi suoi non ne voglio io? Ah! Se quello non ne ha soldi Franco. Ma che cazzo. Ma tu se... se non ha i soldi dove cazzo::. Francesco - Dove te li va a prendere? Antonio - Dove te li va a prendere? Che pure che lo giri e lo appendi - no? - come una corda di salsiccia... Francesco - Sì. Antonio - Non ce ha. Francesco - Certo. Antonio - Eh. Ha gli appartamenti acchiappacci gli appartamenti. Eh, la Madonna, mannagg-ia! Francesco - Quanti appartamenti tiene... (inc. pronuncia non chiara). Antonio - Chi? Che sulla via Dalmazia, là, in fondo, là, penso che più di 30 appartamenti ha. Francesco - Sì? Antonio - Eh! Franco, non si vendono, ... (inc. pronuncia non chiara), ohi, cazzone! Che tu, li dai al 50% incassi tutti i soldi tuoi. Eh! Questo è il business da fare."*.

Anche in una fondamentale conversazione intercorsa tra la commercialista TATTINI e GUALTIERI ANTONIO si evidenziava il perdurante interesse per la questione relativa alla appropriazione di denari da parte di VILLIRILLO Romolo: dalla conversazione ambientale effettuata all'interno del Range Rover di TATTINI Roberta (prog. 1564 RIT 2182/11 del 22.2.2012) emergeva non solo che GUALTIERI stava cercando insistentemente il denaro di cui si era appropriato VILLIRILLO Romolo, ma anche era stata incendiata l'abitazione di VILLIRILLO a Cutro. Ed invero, GUALTIERI diceva: *"Gli hanno bruciato la casa, quella casa a lui gliel'hanno bruciata. Non lo lascia in pace"*, riferendosi a GRANDE ARACRI, *"se non gli porta tutti i soldi, non lo lascia in pace"*.
Durante il periodo di carcerazione, infatti, VILLIRILLO aveva subito, direttamente ed indirettamente, 4 incendi ricollegabili, per ipotesi investigativa, alla strategia utilizzata da GRANDE ARACRI, e cioè quella di colpire le persone vicino a lui per non avere restituito il denaro. Di tale circostanza se ne aveva prova da diverse conversazioni ambientali registrate nei colloqui in carcere - e riferite in dibattimento dal Luogotenente Calì e sulle quali, cfr. anche Cap. VIII - tra VILLIRILLO Romolo, OLIVO Domenico, VILLIRILLO Luigi, e la moglie Calvino Tiziana, ai quali VILLIRILLO spiegava di aver già ceduto ad ABRAMO Giovanni, genero di GRANDE ARACRI, un immobile sito nel villaggio Praialonga. Inoltre VILLIRILLO, nutrendo la fiducia di GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino ed anch'egli detenuto, diceva ai parenti di aver parlato con Ernesto GRANDE ARACRI e di avere da lui ricevuto rassicurazione, ma anche di nutrire forte preoccupazione per la raccomandazione da questi ricevuta di fare attenzione al genero di Nicolino, ABRAMO Giovanni. La preoccupazione di VILLIRILLO emergeva, in particolare dalle conversazioni telefoniche intercorse con la moglie quando si trovava a Castelvetro Piacentino, dove si era rifugiato dopo essere stato liberato l'11.9.2012 e dove aveva iniziato a raccogliere il denaro per affidarlo a suo fratello, che lo faceva pervenire a casa di GRANDE ARACRI per il tramite sia di COLACINO Giuseppe, detto Pino l'operaio, sia di suo zio VILLIRILLO Raffaele, latore delle ambasciate che provenivano da casa GRANDE ARACRI verso i familiari di VILLIRILLO. In quelle telefonate VILLIRILLO diceva alla moglie che voleva il suo ritorno a Cutro: *"Romolo - Il danno che m'ha fatto della giornata di oggi, che non mi ha fatto fare niente, e mi sta facendo tornare attenzione, e non me ne vengo più sopra, (inc. Pronuncia*

poco chiara) i figli miei. Io non mi ritiro più qua, stò a Cutro. Interlocutore - Va boh. Romolo - E se mi ammazzano, te lo dico. la colpa è la sua Lei è la responsabile della mia vita, che lo dico a te, lo vedi.., ricordati questa parola che ti ho detto."(prog. n. 512, 514, 565, 697, 696, 749 RIT 2578/12).

Gli incendi che gli inquirenti riconducevano alla vicenda erano i seguenti:
- nel 2010 veniva incendiata l'autovettura di COLACINO Michele;
- il 14.11.2011 in via Cecati di Reggio Emilia veniva data alle fiamme l'autovettura BMW 730 intestata e in uso a COLACINO Michele un imprenditore cutrese operante a Reggio Emilia nel settore della raccolta dei rifiuti e, altresì, persona vicina sia a VILLIRILLO Romolo, sia a LAMANNA Francesco che a SARCONE Nicolino (cfr. Cap. VI, Capo 11);
- il 6.12.2011 a Parma veniva dato alle fiamme un camioncino, un Ford Transit in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo. E ciò, secondo la tesi d'accusa, in ragione del fatto che OLIVO si era recato da GRANDE ARACRI sia l'8.7.2012 che il 31.7.2012 per perorare la causa del cognato VILLIRILLO, chiedendogli anche la possibilità di dilazionare i pagamenti.
- il 19.12.2011, a Sesso di Reggio Emilia, veniva bruciata l'autovettura Golf di COLACINO Nicola, fratello di COLACINO Michele;
- incendio avvenuto a Cutro della macchina di VILLIRILLO Luigi, fratello di VILLIRILLO Romolo.

L'11.9.2012 VILLIRILLO tornava libero e veniva chiamato subito da GRANDE ARACRI Nicolino per dare spiegazioni sulla vicenda del denaro. I due conversavano nella tavernetta di GRANDE ARACRI (prog. n. 7432 RIT 586/12) ove costui diceva, ha detto il teste - in termini esattamente corrispondenti alla trascrizione effettuata dai periti - : *"Ma dimmi un po', io vorrei sapere: tu che stai facendo? Stai facendo questo problema, no? Ma tu questo problema qua non ce l'avevi tu, questo problema? Questi problemi, tu non li avevi. Tu, i soldi, te li sei presi, non è...", incomprensibile. "Non è che stiamo cercando una mazzetta, non ti stiamo cercando una cosa. Una cosa che mettiamo non è... è una cosa, una cosa che è tua. Ti stiamo cercando una cosa che è nostro, stop". Romolo rispondeva: "Io ora mi devo cacciare il debito cioè mi devo togliere il debito". E Nicolino. "Eh, allora, tu, quando lavoravi per noi, i soldi te li sei abbuscati, te li sei presi". E Romolo: "Compare Nicola, giusto", incomprensibile, "me li ha dati a me". Nicolino: "Allora, fino a quando tu, no, lavoravi per noi onesto, i soldi te li abbuscavi, cinque da là, cinque da là, cinque da là, dodici da là, i soldi te li abbuscavi. Ora... solo che tu per noi non lavori più, non lavori più, perché tu ti sei dimostrato... hai dimostrato la cosa più schifosa che un essere ha sulla faccia della terra. L'hai dimostrata tu, una cosa che, insomma, io non so nemmeno come la devo descrivere, quello che hai fatto tu, perché tu ne hai fatte tantissime cose malamente e più di una volta ti ho fatto... ti ho fatto... ti volevo far ricevere, più di una volta facevo finta di niente e tu invece hai peggiorato tutto.E invece tu" incomprensibile "sbaglio, perché tu eri convinto, convinto che a me mi impopocchiavi". E Romolo diceva: "No". E Nicolino: "A me non mi imbroglia nessuno". Romolo: incomprensibile. Nicolino: "Che se mi farebbero" incomprensibile "mi ammazzo solo io". Romolo proseguiva: "Compare Nicola, ve la passo fare...". Nicolino diceva: "Io non voglio... io voglio fare, io voglio fare, io voglio fare, no, voglio fare un*

modulo che mi prendo due milioni tutti in una volta, ma alla fine, no, se tu...". E Romolo: "Compare Nicò, posso?". Nicolino. "No, a me non è che" Incomprensibile. Romolo: "E quando io sbaglio di nuovo, quando io sbaglio di nuovo è chiuso, è chiuso il convento". Nicolino: "Io no". Romolo: "Io voglio sapere tu...". Nicolino: "Tu con me meno hai a che fare e meglio è". Romolo: "Ma vi volete... Per l'ultima volta". Nicolino: "Io non sono, io non sono come te". Romolo: "Per l'ultima volta, ve lo sto... io...". Nicolino: "Io non sono come te". Romolo: "Per l'ultima volta, l'ultima possibilità, l'ultima possibili... Io lo so quello che state dicendo voi". Sostanzialmente VILLIRILLO tentava di convincere GRANDE ARACRI di riprenderlo nelle sue grazie in seguito all'accesa, al suo posto, di GUALTIERI Antonio in Emilia.

VILLIRILLO veniva nuovamente arrestato nell'agosto del 2014 (ore 00:20) in contrada Scarazze, sulla via Nazionale, dai Carabinieri di Cutro e veniva trovato in possesso di una pistola, con relativo munizionamento, che portava addosso, all'interno della macchina. Inoltre durante la perquisizione della sua abitazione casa, condotta dai Carabinieri di Cutro e di Crotone, si rinvenivano anche munizioni ed altro. Tutto ciò a dimostrazione dello stato di paura del VILLIRILLO, condizione che lo aveva portato a rifugiarsi nuovamente in Emilia, in questo caso a Piacenza.

Anche il Maggiore Leo, all'udienza dell'11.5.2016, si è occupato della vicenda in esame.
Si è soffermato, in particolare, sulle conseguenze pratiche di tale evento prendendo le mosse dall'arresto di VILLIRILLO per la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del commissario straordinario della Banca d'Italia presso la BCC. A seguito dell'arresto venivano sequestrati una serie di documenti: tra cui una grande quantità di assegni rinvenuti all'interno dell'autovettura di VILLIRILLO Romolo (cfr. verbale sequestro 20.5.2016). Tali assegni ammontavano ad un importo pari a 400.000 euro. Una volta scarcerato, il VILLIRILLO veniva di nuovo tratto in arresto l'11.10.2011.
Grazie ad alcune conversazioni ambientali registrate sull'autovettura Maserati di GUALTIERI Antonio, gli inquirenti riuscivano a comprendere, innanzitutto, quale era stato il ruolo di VILLIRILLO Romolo in Emilia e, per contro, comprendevano che questo ruolo, dopo il suo arresto, era stato svolto da GUALTIERI, anche perché Nicolino GRANDE ARACRI aveva compreso che il VILLIRILLO non si era comportato in modo corretto e si era appropriato in modo indebito di somme di denaro che sarebbero spettate a lui. Proprio a seguito di tale scoperta, GRANDE ARACRI aveva incaricato GUALTIERI di verificare e proseguire l'operato che VILLIRILLO aveva svolto in Emilia. Anche il Maggiore Leo, dunque, ha richiamato, per la loro rilevanza, le conversazioni intercettate sull'autovettura Maserati di GUALTIERI (prog. 286, 287, 288 RIT 1684/11) risalenti al 9.8.2011, giorno del matrimonio tra GRANDE ARACRI Elisabetta, figlia di Nicolino GRANDE ARACRI, e ABRAMO Giovanni. In quella occasione, GUALTIERI stava riportando a casa Nicolino dopo il matrimonio della figlia ed i due avevano avuto una conversazione proprio inerente l'arresto di VILLIRILLO.

E' proprio dopo l'arresto del VILLIRILLO che si determinava, secondo il testimone, il passaggio di consegne in favore di GUALTIERI Antonio, al quale veniva affidato il compito sia di controllare quello che aveva precedentemente fatto VILLIRILLO Romolo per cercare di recuperare il denaro che questo aveva sottratto alla cosca, sia il compito di proseguire l'attività che prima dell'arresto veniva svolta dal VILLIRILLO in Emilia.
GUALTIERI doveva quindi scoprire in che modo VILLIRILLO aveva sottratto i soldi a Nicolino, posto che durante il suo arresto gli erano stati sequestrati assegni per l'ingente valore di 400 mila euro.
Ulteriori conversazione fondamentali nella ricostruzione effettuata dal Maggiore Leo sarebbero quella intercettata il 12.8.2011, tra GUALTIERI Antonio e Nicolino GRANDE ARACRI (prog. 351 RIT 1684/11), nonché quella del successivo 13.8.2011, sempre intercorse tra loro, in cui Nicolino GRANDE ARACRI diceva di sentirsi tradito dal VILLIRILLO al punto da affermare che oramai Romolo era un uomo morto (prog. 386 RIT 1684/11).
Allo stesso modo, il Maggiore Leo, in ordine allo specifico ruolo che GUALTIERI Antonio aveva assunto nell'attività in Emilia, ha indicato come fondamentale, dal punto investigativo e probatorio, la conversazione che lo stesso aveva tenuto con la consulente di Bologna, TATTINI Roberta, a bordo dell'autovettura del Range Rover della stessa, (prog. 32 RIT 2182/11) durante la quale GUALTIERI Antonio spiegava alla donna le mansioni che aveva prima e dopo l'arresto di VILLIRILLO. In definitiva, GUALTIERI diceva alla TATTINI di aver sostituito VILLIRILLO in tutto e per tutto. Si comprendeva quindi il definitivo passaggio di competenze da VILLIRILLO Romolo a GUALTIERI Antonio. Ciò emergeva anche da una conversazione tra GUALTIERI Antonio e ROCCA Antonio (prog. 767 RIT 3108/12)

Anche il Maggiore Leo ha riferito in merito agli atti ritorsivi subiti da VILLIRILLO. Inizialmente il 14.11.2011 alle ore 23:00 in via Cecati di Reggio Emilia era stata incendiata l'autovettura BMW370 targata EB813JT intestata a COLACINO Michele, il fratello del quale era molto amico del VILLIRILLO. In relazione a ciò lo stesso COLACINO Michele, in una conversazione con Megna Giuseppe faceva riferimento alla comune amicizia sua e di suo fratello con VILLIRILLO Romolo, tanto da collegare questo fatto anche all'incendio avvenuto al Ford Transit di Olivo Domenico (prog. n. 3404 RIT 2917/11).
Successivamente, il 6.12.2011, veniva incendiato a Parma il camioncino Ford Transit targato CW604KM in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo.
Il 19.12.2011 a Sesso di Reggio Emilia veniva incendiata l'autovettura Volkswagen Golf targata DXR708BM di proprietà di COLACINO Nicola, amico del VILLIRILLO.
In data 24.12.2011 veniva data alle fiamme l'abitazione di VILLIRILLO Romolo sita in località Santa Monica di Cutro.
Infine, il 17 giugno del 2012 alle ore 00:15, in via Nazionale a Cutro, veniva data alle fiamme l'autovettura Volkswagen Golf targata EJ246ER di proprietà di VILLIRILLO Luigi, fratello di Romolo.

In relazione agli atti intimidatori subiti da VILLIRILLO e dalle persone gravitanti intorno a lui, il 26.12.2011 veniva registrata una conversazione ambientale sul Q7 di GUALTIERI, nel corso della quale quest'ultimo, conversando con la compagna Irina, le raccontava che: *"Antonio - Ah, a proposito, gli hanno bruciato la casa, quella casa a lui gliel'hanno bruciata.*

(Si schiarisce la voce). Teso' non lo lascia in pace. Se non gli porta tutti i soldi, non lo lascia in pace." proprio a sottolineare che Nicolino non avrebbe lasciato in pace VILLIRILLO fino a quando questo non avesse saldato il debito contratto nei suoi confronti (prog. 278 RIT 3108/11).

Anche da altre conversazioni di GUALTIERI Antonio si comprendeva che VILLIRILLO stava subendo pesanti ripercussioni per aver sottratto denaro a Nicolino GRANDE ARACRI quale, ad esempio, la conversazione con la quale GUALTIERI Antonio comunicava alla TATTINI che, per quello che era successo, VILLIRILLO Romolo la stava pagando e che le ripercussioni non sarebbero cessate fino a quando quest'ultimo non avesse restituito i soldi a GRANDE ARACRI (prog. n 1564 RIT 2182/11).

Interessantissima voce – emersa in dibattimento - che conferma che la caduta di VILLIRILLO era da ricollegarsi ad uno sgarbo fatto a Nicolino GRANDE ARACRI, proviene da Gareri Giuseppina, moglie di Mancuso Vincenzo. In ordine ad essa ha riferito il maresciallo D'Agostino all'udienza del 21.10.2016. E' il 18.4.2012 e vengono intercettate due conversazioni: la 634 e la 635 RIT 489/2012. Pina Gareri è in macchina con un'altra donna. Questa donna, non conosce bene l'ambiente in cui si muovono, tant'è che cerca di informarsi, domandare costantemente, perché vuole sapere. Voleva sapere cos'era successo. *"E, sostanzialmente, Pina gli dice che l'ordine di bruciare l'abitazione di VILLIRILLO è partito da Cutro. La donna dice: "Perché gliel'hanno distrutta? I rivali gliel'hanno distrutta?". E Pina: "Così gli ho detto a lui", cioè riferito a Mancuso Vincenzo, "da Cutro è partito". E adesso, di seguito, Pina, con una semplicità disarmante, etichetta il marito come uno 'ndranghetista, perché gli dice... perché lei, che è fuori, si è accorta e sa, ha capito chi gli ha mandato il gesto; lui, che è dentro, no: "Ma tu, gli ho detto, e meno male che hai .. che dici che hai a che fare; io, che non ho a che fare, ti ho detto chi è stato e poi alla fine sono stati loro". E quindi c'è proprio la dichiarazione sul conto del marito. E Pina poi continua: "Sì, gli ha fatto uno sgarbo a manuzza" .."Deve ringraziare il Signore, o sta dentro" – cioè VILLIRILLO – "in carcere per stare tranquillo o sanno, sanno che è lì dentro, che nessuno gli .", e la donna subito: "...gli fa niente". "Eh, gli fa niente", continua Pina. "Ma se esce, deve volare, deve volare da Cutro. Non ci deve mettere piede a Cutro". E la donna: "E che gli ha fatto?". Pina: "Questo, come esce, deve volare da Cutro". Ma la donna chiede, continua a domandare, vuole sapere: "Che ha fatto a manuzza?", e Pina: "Niente. Si sono fatti... si è messo con affari... hai capito? E lui... hanno fatto... c'era un affare di non so quanti miliardi e lui si è preso qualche soldo. Non si sa 'sti soldi dove sono andati a finire" "che gli andavano in tasca pure a quello" – cioè a GRANDE ARACRI a manuzza. E Pina continua, dice che una terza persona, forse sempre riferita al marito, aveva consigliato a VILLIRILLO: "Eh, poi gli ha detto... gli ha detto: Ora che vai a Cutro, stammi a sentire a me, prendi un paio di assegni di 50.000 euro, l'importo che gli devi dare a lui, e daglieli a pagamento, come enti glieli dai". VILLIRILLO, dice Pina, sembrava aver accettato questo consiglio: Sì, sì, ora lo faccio, ora lo faccio – in realtà non lo fa. E Pina lo spiega: "Non glieli ha dati, ha fatto orecchie da mercante. E a dicembre, a dicembre gli hanno bruciato la casa". VILLIRILLO è stato minacciato. E' stato minacciato. E Pina lo sa. E Pina è costretta a subire anche lei, proprio per il legame che aveva il marito con VILLIRILLO, e lo dice. Pina, che ha*

un'amicizia con la moglie di VILLIRILLO, è costretta ad isolarla: "Si, si, quello ha detto: come esce... o sta dentro o come esce là a Cutro se no c'è la guerra, lo buttano. Che mi hanno detto? Che vi hanno visti insieme. Siete là, con il negozio... Gli ho detto: Qual è il moglie?", riferita alla moglie di VILLIRILLO. "Gli ho detto: Perché il problema è con la moglie? Capisco che... cioè, ci sono cose pesanti, ma se non c'entriamo... un'amicizia... Per ora per lui ci hanno dato ordini"

Tanto premesso in ordine alle ricostruzioni originariamente effettuate dagli inquirenti in ordine alla caduta della fortuna criminale di VILLIRILLO, non v'è chi non veda come all'interno delle stesse si inseriscono perfettamente i racconti di VALERIO e di MUTO che, appunto, nel penetrare profondamente gli sviluppi della parabola discendente di VILLIRILLO all'interno delle dinamiche associative, trovano in quelle ricostruzioni un formidabile riscontro e, allo stesso tempo, ne illuminano la ragione più profonda, consentendo di spiegare e collegare in maniera coerente e razionale tutti i dati investigativi già raccolti, ma non compresi nella loro complessità.
Ciò solo in quanto, in origine, gli inquirenti erano privi di informazioni fondamentali che solo i collaboratori di giustizia hanno fornito in corso di dibattimento.
Uno per tutti: la riunione al cospetto di GRANDE ARACRI tenutasi il 25.8.2011 alla presenza dell'Avv. De Simone. Se fino a dibattimento inoltrato essa non aveva una chiara collocazione, oggi essa oggi ha una sua spiegazione che la pone addirittura, in uno snodo fondamentale di un'operazione finanziaria che avrebbe definitivamente mutato gli equilibri interni dell'associazione
Più avanti si tornerà per una lettura rinnovata dei dati probatori fondamentali.

Qui si procede nell'indicazione di ulteriori riscontri ai racconti dei due collaboratori.
Tra questi, il più palese, apprezzato direttamente dal Tribunale - e peraltro riferito anche il Maresciallo Costantino chiamato a testimoniare, in generale, sui riscontri delle dichiarazioni rese da VALERIO nel corso della sua deposizione - è rappresentato dal contegno impaurito, terrorizzato, tenuto dall'avvocato De Simone all'udienza dell'8.8.2017. Come meglio si avrà modo di vedere, la sua testimonianza, richiesta dalla difesa, iniziata con toni sereni sulla base delle domande della difesa di MUTO Luigi, è sfociata in un vero e proprio *"dramma personale processuale"* al momento del controesame condotto dal Pubblico Ministero. In quel contesto i toni sereni delle dichiarazioni sono stati sostituiti da una vera e propria disperazione del teste, che si è addirittura rifiutato di deporre, avendo espressamente detto di avere paura di testimoniare. La mera evocazione della tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino ove era stato condotto di forza da emissari del boss, ha determinato un vero e proprio terrore nel testimone. E così, come efficacemente sostenuto dal Pubblico Ministero in sede di requisitoria, *siamo precipitati dal riso e dalla battutina napoletana, al "Non mi sento molto bene, per la verità", "Sono cardiopatica", "C'è una certa tensione", "Mi sento intimorito perché vedo che in questo processo ci sono persone che da fatti di cronaca sono personaggi di spicco" "Ho timore"*.

Ancora.

Della riunione del 30.6.2011 presso gli Antichi Sapori e dei suoi partecipanti vi è riscontro documentale nel servizio di OCP effettuato dai carabinieri dell'aliquota operativa dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e prodotto all'udienza del 20.5.2016 (produzioni Pm, volume d)). Sullo stesso ha riferito ampiamente anche l'appuntato Presta, di cui si dirà in chiusura.

Ulteriori, significativi, riscontri sono stati portati dal Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.17. In particolare, con specifico riferimento alla ricezione del bonifico di oltre due milioni di euro da parte della società di OPPIDO, gli inquirenti hanno rinvenuto i documenti ad esso relativi, attestanti non solo l'effettuazione del bonifico, ma anche la natura "statale" della provenienza del denaro come definita da VALERIO: *"Noi abbiamo trovato le operazioni. Il bonifico è di 2.248.120,55 euro, disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze di Napoli, a fronte di speciale ordine di pagare il conto sospeso, ex articolo 14 del Decreto legge 31.12.96 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere pubbliche Campania e Molise, da 2 milioni 248 mila e dispari, del 20 luglio 2012 in favore della OPPIDO Gaetano & Co S.r.l. Sostanzialmente i soldi, la provvista arriva dal Ministero; abbiamo la tracciabilità del Ministero al conto corrente di OPPIDO. Abbiamo chiesto l'acquisizione di quella pratica, rispetto alla quale anche Giglio ha parlato, ricostruendo il meccanismo, la tipologia della truffa. Sostanzialmente sono crediti che hanno società che stanno fallendo e che vanno a morire, che vengono in qualche modo acquisiti da società strumentali all'operazione, attraverso falsa documentazione. Rispetto a questa singola operazione abbiamo chiesto il fascicolo, la pratica di questo finanziamento, e ci sta arrivando, quindi a breve sapremo esattamente dov'è la magagna, praticamente, a monte. Il meccanismo è quello che è stato appena sottolineato e troviamo la tracciabilità di questo bonifico, di cui ho parlato poc'anzi, effettuato in favore della OPPIDO Gaetano S.r.l.. VALERIO precisa ulteriormente questa operazione, nel senso che questi 2 milioni di euro, quando arrivano sul conto di OPPIDO Gaetano, di fatto non vengono messi poi nella disponibilità del sodalizio. Perché? Come dice Giglio, stando alle sue conoscenze OPPIDO, alla fine, aveva delle pendenze con la banca, questi soldi glieli prendono e quindi spariscono questi soldi. VALERIO precisa meglio queste circostanze, dicendo che una parte effettivamente viene trattenuta dalla banca; una parte pare che stano stati trattenuti dallo stesso OPPIDO; un'altra parte, ammontante a 348.000 euro, che poi è l'origine del contenzioso che nasce tra GRANDE ARACRI Nicolino e VILLIRILLO Romolo, vengono presi proprio da VILLIRILLO Romolo, questi 348.000 euro. E in effetti noi abbiamo acquisito una copia di scrittura privata di prestito infruttifero, che era stato oggetto di sequestro il 29 giugno 2012 dai Carabinieri di Crotone, in occasione di una perquisizione effettuata a casa di GRANDE ARACRI Nicolino. In pratica questa scrittura privata è sottoscritta tra il signor OPPIDO Domenico, figlio di Gaetano, e VILLIRILLO Romolo, laddove si specifica che il signor VILLIRILLO accetta la somma di euro 348.000, versata con assegni circolari, e si tratta di un prestito che non è fruttifero di interessi, neppure nella misura dell'interesse legale. Cioè, sono i 348.000 euro che VILLIRILLO prende e che poi ... avrebbe dovuto prendere su mandato di GRANDE ARACRI e che poi, in realtà, tiene per sé.*

La documentazione di cui ha riferito il Maresciallo Costantino, indicizzata tra le produzioni dell'11.11.2017, è stata prodotta all'udienza del 20.11.2017.

Inoltre, MUTO Salvatore ha riferito dell'ascesa di GUALTIERI dicendo di esserne a conoscenza perché in quel momento era spesso in contatto con lui, quale portavoce di LAMANNA Francesco, per risolvere questioni relative al recupero crediti di NICOLIS Moreno nonché per alcune operazioni che, richiedendo fideiussioni bancarie, rendevano necessario l'intervento di CRIVARO ANTONIO. Un riscontro a tale affermazione si rinviene proprio in tutti gli accertamenti esperiti sulla figura di NICOLIS Moreno e di CRIVARO Antonio, alle cui specifiche parti si rinvia (cfr. Fallimento Rizzi e Cap. XIV).

Il più ampio e compiuto riscontro alle dichiarazioni di VALERIO e di MUTO è però fornito dalla testimonianza resa dell'appuntato Presta il 19.12.2017.
Egli ha riferito sul contenuto della nota 263/22-28 dell'11.12.2017 in relazione alla quale hanno prestato consenso alla produzione ed utilizzazione dapprima solo la difesa di MUTO Luigi e, poi, anche tutti gli altri difensori. In questa testimonianza, e in questa nota, è contenuta una rilettura, fondata sull'apporto dichiarativo dei collaboratori, di tutte quelle intercettazioni che ne ripercorrono il racconto (di VALERIO in particolare) descrivendo il coinvolgimento di tutti i protagonisti della vicenda, ivi compreso, ad esempio, l'Avvocato de Simone "convocato" presso la tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino.
Il consenso fornito dai difensori alla produzione ed utilizzazione della nota e dei documenti allegati consente di fare ampio richiamo alla stessa, di cui verranno anche riportati alcuni passaggi per una miglior comprensione e per una lettura più lineare.

Il testimone ha, innanzitutto, riferito della riunione tenutasi agli Antichi Sapori il 30.6.2011, ed in ordine alla quale hanno riferito entrambi i collaboratori. Riportando il contenuto del servizio di OCP svolto dai Carabinieri di Fiorenzuola in collaborazione con il personale del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia il testimone ha indicato - descrivendone azioni, movimenti, abiti - le persone presenti (alcune di queste vengono riscontrate anche dalle telefonate). I soggetti sono quelli indicati dai due collaboratori di giustizia: BAACHAOUI Moncef, BLASCO Gaetano GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di Francesco, PERITI Federico, SARCONE Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso, VALERIO Antonio.

Il teste ha riscontrato i collaboratori anche sulla circostanza relativa al fatto, prima ignoto, che Fontana Giuseppe è un parente dell'avvocato De Simone, avendo gli inquirenti accertato che egli è il nipote acquisito di quest'ultimo, per avere sposato la figlia di una delle sue sorelle, a nome Iannelli Valentina. In ordine allo stesso Fontana il teste ha riferito di avere accertato che a quell'epoca era, in effetti, dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena.

L'appuntato Presta e la nota acquisita, indicano poi molteplici riscontri relative alle specifiche dichiarazioni rese da VALERIO:
1) quanto all'origine truffaldina della provvista, ha spiegato il teste, la Guardia di Finanza di Modena stava indagando sulla base di una segnalazione fatta dalla Banca d'Italia. Gli accertamenti avevano consentito di comprendere come, grazie alla falsificazione di una sentenza (esibita e prodotta in dibattimento), il Ministero dell'Economia e delle Finanze

aveva effettuato, in esecuzione di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, un bonifico del valore di 2,248.120, 55 euro accreditato sul conto corrente della Società OPPIDO Gaetano & C. SRL. avente come causale: *Speciale Ordine di Pagare in Conto Sospeso, ex Art. 14 del Decreto Legislativo 31/12/96 nr. 669, emesso dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche della Campania e del Molise, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti* (esibito e prodotto agli atti). Le indagini effettuate sino a quel momento avevano consentito, tuttavia, di addivenire solo alle figure di OPPIDO Domenico e di tale Pasquali Marco, ma non ai successivi sviluppi della vicenda, chiariti solo oggi grazie al contributo di VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.

Le indagini svolte dalla Guardia di finanza di Modena e di cui ha riferito l'appuntato Presta, dunque, riscontrano quanto sul punto dichiarato dai collaboratori che hanno così contribuito ad inserire compiutamente quella truffa ai danni dello Stato, ed i sui successivi sviluppi, nel contesto associativo 'ndranghetista oggetto del presente processo, e che prima di quel momento era rimasto sconosciuto agli inquirenti. Così si è espresso il teste: *Quindi, diciamo che l'affare OPPIDO, in pratica è consistito in una truffa, fatta sia per come indicato da VALERIO Antonio, sia per gli accertamenti svolti dalla DIA di Bologna che dalla Guardia di Finanza di Modena, risulta essere, praticamente, una truffa fatta ai danni dello Stato, o meglio, è qui che nasce l'affare che viene chiamato OPPIDO, non è che è l'affare OPPIDO, è una truffa. In pratica, consiste nel ricevere un bonifico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per una causa per cui c'è una sentenza che, dagli accertamenti svolti sia dalla DIA che dalla Guardia di Finanza di Modena, praticamente risulta essere contraffatta, comunque falsa. Praticamente, questi accertamenti partono da una segnalazione di operazione sospetta fatta dalla Banca d'Italia, per cui la DIA ha fatto degli accertamenti. Grazie alle dichiarazioni anche di MUTO... di VALERIO Antonio è stato riscontrato che una di queste operazioni sospette, per cui la DIA aveva fatto una nota alla DDA, era proprio quella di cui parlava VALERIO Antonio. In pratica, si parla di una somma pari a 2.248.120,55 euro che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente come causale: Speciale Ordine di Pagare in Conto Sospeso, ex Art. 14 del Decreto Legislativo 31/12/96 nr. 669, emesso dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche della Campania e del Molise, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti. Cioè, questo è il bonifico che il 20 luglio 2010 è stato accreditato sul conto corrente della Società OPPIDO Gaetano & C. SRL. Quindi, praticamente nella nota della DIA viene, appunto, evidenziata una precedente nota della Guardia di Finanza, in cui vengono fatti notare nuovi particolari che fanno dire che quella sentenza utilizzata per ottenere quel bonifico, quella somma di denaro, è totalmente falsa. Devo far vedere qualcosa? Ok. In particolare, nella nota della Guardia di Finanza vengono spiegati quelli che sono i contatti tra OPPIDO Domenico e tale Pasquali Marco, loro due sono praticamente, all'origine di questa truffa e comunque, ci sono delle conversazioni, perché è stata fatta anche lì un'indagine, delle intercettazioni telefoniche o meglio, sono stati sequestrati dei supporti informatici, dei telefonini e dei tablet sui quali sono stati trovati dei messaggi relativi a queste operazioni. Praticamente, ci sono poi nella nota che, la dico, il nr. della nota è... allora, quella della DIA di Bologna è la 125/BO/Casette/12/10, di protocollo 11232 del 20 novembre 2017, che richiama per intero la nota, invece, nr. 228030/17 del 13 luglio 2017 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Modena, nella quale vengono spiegati poi, quindi i rapporti tra Pasquali Marco e*

OPPIDO Domenico, le dichiarazioni rese in sede di sommaria informazione e di interrogatorio da Pasquali Marco, circa i rapporti con OPPIDO Domenico e poi anche la ricostruzione che viene fatta per tutte le vicende che sono connesse, la truffa aggravata perpetrata poi da OPPIDO Domenico, proprio per la ricezione di questo bonifico da parte del Ministero. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Faccia vedere le sentenze false. TESTIMONE APPUNTATO PRESTA – Si. Allora, questa è la sentenza, vediamo se non sono andato troppo avanti, se è quella giusta o è quella falsa. Ecco, questa è quella vera, la sentenza vera in cui vengono evidenziati i numeri, cioè i riferimenti della sentenza, cioè: il nr. di registro generale, cronologico, la materia, quindi antitrust e il consigliere. Quindi, vengono indicati con le frecce Mentre questa qui che è quella che, in effetti, poi è stata presentata per ottenere il bonifico, come vedete, i numeri sia di registro generale, cronologico, la materia che qui è risarcimento danni e il relatore sono diversi. Inoltre, c'è anche un altro particolare che è proprio nell'ultima pagina, la pagina nr. 17 di questa sentenza, in cui per esempio le parole che ciamo sana, questa è quella falsa, la sentenza falsa, la sentenza risulta emessa in data 10/07/2007 e depositata in cancelleria il 3 agosto 2006, cioè un anno prima, ... TESTIMONE APPUNTATO PRESTA – Quindi, è palese... PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cioè, si sono sbagliati a falsificare, praticamente TESTIMONE APPUNTATO PRESTA – Esatto. PRESIDENTE – Cioè? TESTIMONE APPUNTATO PRESTA – C'è un errore palese anche nella falsificazione. PRESIDENTE – Quindi, questa sentenza viene adoperata per ottenere il bonifico? TESTIMONE APPUNTATO PRESTA – Per ottenere quel bonifico da parte del Ministero delle Finanze. Quindi è questa la truffa nei confronti dello Stato, insomma, ai danni dello Stato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, in sostanza la Guardia di Finanza di Modena, per spiegare, stava facendo un approfondimento su una cifra importante, come 2 milioni e 2 di euro che era stata segnalata come operazione sospetta. Nell'ambito di questa...PRESIDENTE – Era stata segnalata dal sistema bancario? PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Si, nell'ambito di... PRESIDENTE – Esattamente quale istituto? Quello dove vanno a finire, di OPPIDO? PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Di OPPIDO. Esattamente. In questo contesto, loro sostanzialmente cercano di ricostruire, la Guardia di Finanza di Modena, dove sono andati questi soldi una volta che sono finiti, attraverso questa sentenza falsa, nel conto corrente della società degli OPPIDO. Quindi, poi da lì, la cifra ha preso varie strade, una parte se l'è tenuta OPPIDO ed è stata investita anche all'estero, e questo Pasquali è un notaio che penso sia stato arrestato, che ha operato in questi termini. Fermi loro in questa situazione, arriviamo noi con le informazioni, diciamo, ulteriori. Quindi, comprendiamo che OPPIDO è solo un passaggio, che ci sono tutti i soggetti e attraverso anche le intercettazioni e tutto quello che è successo qui in dibattimento, riusciamo a dare a questo operazione una collocazione...

2) L'appuntato Presta ha poi riferito in ordine a tutta quella serie di telefonate già oggetto di perizia, ma che prima non erano state compiutamente comprese e che vedevano il coinvolgimento di tutti i protagonisti della vicenda e che avevano condotto ad un incontro del 27.5.2011, già oggetto del servizio di OCP n. 15 dei Carabinieri di Fiorenzuola d'ARDA (cfr. produzioni del 20.5.2016, allegato d) contenuto nelle Produzioni PM di quell'udienza). Il

servizio era stato predisposto in Reggio Emilia, Via Sani, a riscontro delle conversazioni nr. 2260, 2261, 2268, 2272 del 27.5.2011, entranti e uscenti dalle utenze monitorate in uso a VILLIRILLO Romolo. Alle ore 16:25, VILLIRILLO Romolo era visto in compagnia di Ruggieri Salvatore, di OPPIDO Gaetano e OPPIDO Domenico; essi si erano intrattenuti in una conversazione nei pressi dell'autovettura Tg. FC001EP che era in uso a VILLIRILLO Romolo; poco dopo giungeva anche un'altra autovettura, (una Nissan Qashqai) con a bordo Fontana Giuseppe, De Simone Renato e MUTO Luigi. Le telefonate rilevanti sono state indicate dall'appuntato Presta e riportate nella nota. Si tratta di quelle registrate ai nn: 535, 630, 1123, 1354, 1812, 1816, 1819, 1824, 1953, 1954, 2062, 2070, 2135, 2147, 2166, 2260, 2261, 2264, 2268, 2272 relative all'organizzazione dell'incontro. Per il loro contenuto si rinvia alla nota.

3) Come riferito da VALERIO il 28.5.2011, VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio si recano a Roma presso il policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato GRANDE ARACRI Nicolino per metterlo al corrente dello stato dell'affare. La telefonata di riscontro è la n. 2384 del 28.5.2011 sull'utenza di VILLIRILLO Romolo. Costui parla con COLACINO Antonio al quale chiede se ha già parlato con il dottore e a quale piano è ricoverato GRANDE ARACRI Nicolino. COLACINO dice di aver parlato con il medico e che è Nicolino è ricoverato all' ottavo piano.

4) In ordine alla riunione tenutasi ai laghi di Tibia nel mese di maggio del 2011 e riferita dal VALERIO, gli inquirenti non sono stati in grado di individuarne la data precisa, ma hanno trovato uno specifico riscontro che si fosse effettivamente tenuta, dalle parole di PAOLINI Alfonso.
Ed invero, il 24.6.2011, in occasione della riunione sempre tenutasi al ristorante dei Laghi Tibbia tra VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 55 e RUGGIERI Salvatore (cfr. Cap. XIV), PAOLINI Alfonso, nel tentativo di ricordare a VILLIRILLO Romolo la strada da percorrere per raggiungere i Laghi Tibbia, gli rammenta di un precedente pranzo avvenuto nel medesimo ristorante al quale entrambi avevano preso parte (prog. 9196 RIT 1221/11).

5) VALERIO ha poi riferito che nel mese di luglio del 2011 lui e BLASCO Gaetano decisero di recarsi a fare visita a GRANDE ARACRI Nicolino, che si trovava presso l'ospedale di Roma. Acquistarono due biglietti aerei per Lamezia Terme con scalo a Roma al fine di avere la possibilità, in caso di controlli, di prendere la coincidenza per la Calabria. Quando arrivarono allo scalo di Roma, si imbatterono in COLACINO Antonio e suo padre Gino, i quali, gli sconsigliarono di andare da Nicolino poiché le forze dell'ordine lo avevano messo sotto controllo. A fronte di ciò, VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano salirono sul volo per la Calabria. La "soffiata", a dire del collaboratore, proveniva direttamente dall'interno dell'ospedale.
Anche in merito a tale circostanza gli inquirenti hanno trovato specifici riscontri già oggetto di accertamenti svolti dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e in ordine ai quali ha riferito anche il Luogotenente Cali (vedi sopra), riguardanti le cointeressenze in ambito ospedaliero di GRANDE ARACRI Nicolino. Ecco i risultati riportati nella nota:

- conv. nr. 12255 del 08.07.2011 ore 21.02.42, VILLIRILLO Romolo chiamava COLACINO Antonio e lo avvisava della sua intenzione di recarsi a Roma e nel contempo si informava delle condizioni di salute di GRANDE ARACRI Nicolino;

- conv. nr. 12257 del 08.07.2011 ore 21.11.02, COLACINO Antonio chiamava VILLIRILLO Romolo e lo avvisava che il dottore aveva riferito che " i colleghi di Martino, quello di Cutro" "si erano" presentati a Roma," lasciando intendere che GRANDE ARACRI era al momento monitorato. Nella circostanza COLACINO sconsigliava di far visita al boss perché " sicuramente hanno messo qualche televisione". Della sua mancata visita, VILLIRILLO si premurava che fosse avvisato GRANDE ARACRI "va bene glielo dici";

- ulteriore conferma della conoscenza da parte degli indagati della presenza dei Carabinieri era dato da un SMS registrato al progr. 12271 del 08.07.2011 alle ore 22:21:03, inviato da COLACINO Antonio a VILLIRILLO Romolo: "si sono segnati la stanza";

- conv. nr 12280 del 09.07.2011 ore 08.04.08, VILLIRILLO Romolo telefonava a COLACINO Antonio, accordandosi per vedersi in serata direttamente a Cutro

Giova puntualizzare che nel tardo pomeriggio dell'8 luglio 2011, il personale operante in Roma, in attesa dell'arrivo di GRANDE ARACRI Nicolino, unitamente al Comandante della Stazione Carabinieri di Roma Monte Mario - Luogotenente PERNA Ciro – apprendevano, in via informale, dal Dirigente medico di Direzione Medica del Policlinico Gemelli Dott. Giuseppe VETRUGNO - che la Dott.ssa DE CREA Carmen, incaricata di eseguire l'intervento chirurgico, aveva avvisato l'Avv. Gianni RUSSANO, legale di GRANDE ARACRI, della richiesta avanzata dai Carabinieri di predisporre una camera singola per la degenza del suo assistito. Il Dott. VETRUGNO asseriva, inoltre, che si era presentato presso i suoi uffici anche il Dott. SESTITO Alfonso, cardiologo di GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso, su indicazione del suddetto legale, la trasmissione di una comunicazione con la quale si specificava che l'intervento era stato procrastinato conseguentemente alla richiesta avanzata dai Carabinieri. Nella circostanza, il Dott. VETRUGNO aveva deciso di comunicare all'Avv RUSSANO solo generici motivi organizzativi dall'ospedale. All'uopo mostrava la comunicazione trasmessa al legale. La mattina del 09 luglio 2011, i militari dei Nuclei Investigativi di Modena e Crotone, nonchè del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Fiorenzuola d'Arda (PC), eseguivano comunque un servizio di osservazione al fine di monitorare l'arrivo a Roma di GRANDE ARACRI e dei suoi familiari. Le attività venivano successivamente interrotte. Di notevole importanza risulta inoltre il brano prog. nr. 301 (RIT 1781/11) intercorso tra PAOLINI Alfonso e BLASCO Gaetano. Emerge infatti che quest'ultimo, in data antecedente al 10/07/2011 è partito alla volta di Roma per poi recarsi a Cutro il giorno 09/07/2011 e fare rientro a Reggio Emilia nella serata dello stesso giorno. Il viaggio di BLASCO Gaetano è strettamente correlato al ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma del boss GRANDE ARACRI Nicolino avvenuto dal 09.07.2011 all'11.07.2011.8 Nel corso della medesima conversazione BLASCO Gaetano riferisce a PAOLINI Alfonso di essersi incontrato a Roma con COLACINO Antonio e gli chiede per quale motivo BRESCIA Pasquale lo abbia chiamato per sapere dove si trovava, ipotizzando che VILLIRLLO Romolo fosse a mangiare nel ristorante "Gli Antichi Sapori" e volesse avere notizie sul suo conto. Tale conversazione è strettamente correlata al brano prog. nr. 371 del 11/07/2011 intercorso tra lo stesso PAOLINI e SARCONE Nicolino dove sono chiari i riferimenti impliciti a GRANDE ARACRI Nicolino.... Nella sopra citata

conversazione, prima SARCONE Nicolino chiede notizie circa lo stato di salute di GRANDE ARACRI Nicolino, quindi parla con PAOLINI del comportamento di VILLIRILLO Romolo e di BLASCO Gaetano che continuano a fare veloci spostamenti tra l'Emilia e la Calabria andando a celare la loro reale posizione sul territorio nelle conversazioni telefoniche.

6) Sulla base del racconto di VALERIO si giunge al momento in cui GRANDE ARACRI inizia a non vederci chiaro nella vicenda e prende a schiaffi e minaccia, OPPIDO Gaetano.
Dalle conversazioni captate tra VILLIRILLO Romolo e OPPIDO Domenico, si capisce, a questo punto, sia l'intenzione di VILLIRILLO Romolo di recuperare le somme di denaro sia l'insorgenza dei primi problemi, tant'è che cominciano ad esserci anche le conversazioni con GRANDE ARACRI Salvatore e SARCONE Nicolino. Le conversazioni, anche mediante sms son registrate ai prog. nn. 11306, 11308, 11309, 11312, 11313, 11510, 11526, 11527, 11564, 11603, 12225, 12633, 13322 RIT 1221/11. Quindi, vi sono le telefonate con OPPIDO Domenico, in cui VILLIRILLO parla di incontri e di alcune vicende che sono proprio relative all'affare e, poi, due telefonate che sono del 13 luglio: una delle 16:04 e una delle 19:37 con GRANDE ARACRI e SARCONE Nicolino, in cui si prospettano i problemi che cominciano a nascere tra gli appartenenti al sodalizio.

7) Come riferito da VALERIO, VILLIRILLO Romolo cercava di tutelarsi contattando di nascosto l'avvocato De Simone imbastendo un "traggiro", facendo credere a MUTO Luigi che fosse l'Avvocato De Simone a rimandare continuamente l'incontro a Cutro chiesto da GRANDE ARACRI Nicolino.
Sul punto sono state indicate alcune conversazioni registrate sui RIT 1221/11 e 1572/11 relativi alle utenze in uso a VILLIRILLO Romolo e sui RIT 1573/11, 1684/11 relativi all'utenza e all'autovettura Maserati in uso a GUALTIERI Antonio; le si riportano così come descritti nella nota:
- Progr. 16809 del 5.8.2011 ore 20:25:49 sull'utenza in uso a VILLIRILLO Romolo: costui scrive un sms a MUTO Luigi del seguente tenore: *Amico mio auguroni per tua sorella martedì alle 18 abbiamo appuntamento con avvocato non dimenticarti noi ci vediamo prima saluti a dopo;*
- Progr. 17463 dell' 11.8.2011 ore 10:08:23, sempre sull'utenza in uso a VILLIRILLO Romolo:
Romolo parla con l'Avv. De Simone che è in vacanza, si accordano di sentirsi dopo ferragosto così si vedranno un paio di giorni per parlare. Romolo dice che lo ha cercato per dirgli che ieri si è visto con il cliente di Parma, che è venuto a trovarlo, e per il giorno 22 deve vedersi con lui.

8) Dalle conversazioni n. 19575, 19803, 19809, 19811, 19871, 20249, 20271, 20284, 20396, 20408, 21595 del RIT di VILLIRILLO si trae poi conferma del fatto che l'Avvocato De Simone, come riferito da VALERIO, viene costretto ad andare a Cutro al cospetto di Nicolino GRANDE ARACRI. Infatti il 25 agosto VILLIRILLO Romolo prova insistentemente a contattare l'avvocato campano, ma invano. Come lui anche i cognati di VILLIRILLO Romolo e MUTO Luigi non rispondono, fino a quando COLACINO Antonio, cognato di VILLIRILLO Romolo, lo avvisa di essere stato chiuso con OLIVO Domenico in una casa a

Cutro. COLACINO Antonio spiega a VILLIRILLO Romolo che insieme a loro c'erano l'avvocato De Simone, giunto a Cutro senza che nessuno lo sapesse e GRANDE ARACRI Nicolino, il quale gli aveva chiesto se VILLIRILLO Romolo gli avesse mai dato soldi o assegni. VILLIRILLO Romolo si mostra inizialmente calmo e indifferente, salvo richiamare poi i cognati per farsi spiegare meglio cosa fosse accaduto. OLIVO Domenico al telefono si mostra molto preoccupato e dice a VILLIRILLO Romolo che ha sottovalutato troppo la situazione, che ha detto troppe bugie, che farebbe meglio a dire la verità se vuole sistemare la faccenda ed uscirne indenne e che GRANDE ARACRI Nicolino ha disposto che De Simone Renato non deve più incontrare ed avere contatti con VILLIRILLO Romolo.

9) VALERIO ha poi riferito di aver saputo da OPPIDO Domenico che a GRANDE ARACRI Nicolino era stato sequestrato un documento sottoscritto da lui e da GRANDE ARACRI Nicolino, documento relativo proprio a questo debito degli OPPIDO verso i GRANDE ARACRI. Tanto che OPPIDO era preoccupato che le Forze dell'Ordine arrivassero a lui.
Si riporta il documento in questione, che risulta essere una scrittura privata di prestito infruttifero tra OPPIDO Domenico e VILLIRILLO Romolo, sequestrata tra gli altri documenti rinvenuti, nel corso di perquisizione effettuata in data 29.6.2012, nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino.
La coincidenza della natura della scrittura e dell'importo in esso indicato, nonché la perfetta aderenza al racconto, lasciano intendere che in realtà il VALERIO si volesse in realtà riferire a questa scrittura.

(7)

SCRITTURA PRIVATA DI PRESTITO INFRUTTIFERO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

il sig. OPPIDO Domenico in qualità di Presidente Pro tempore della "OPPIDO S.p.A." avente sede legale in Cadelbosco di Sopra (RE) alla Via Lama, 12,

e il sig. Villirillo Rosario nato a Cremona il 07/04/1974 e residente a Cavriè (KR) in Via Ottonova n. 32,

convengono quanto segue:

1. OGGETTO

1.1. Il sig. Oppido dà un prestito infruttifero al Sig. Villirillo, che accetta la somma di euro 348.000,00 (trecentoquarantottomila/00) che versa con assegni circolari intestati alla "SIRO srl" all'atto della redazione della presente scrittura.

2. DURATA

2.1. Il sig. Villirillo si obbliga a restituirla entro il 15.11.2011.

3. SCOPO

3.1. La somma oggetto del presente contratto di prestito infruttifero è consegnata al sig. Villirillo affinché questo possa ripartire i debiti societari e da utilizzare per i futuri lavori che [illegible] e sarà il primo scopo.

4. RESTITUZIONE ANTICIPATA

4.1. E' ammessa, da parte del sig. Villirillo, la restituzione anticipata della somma di cui sopra.

5. INTERESSI

5.1. Il sig. Oppido e il sig. Villirillo convengono che il presente prestito non è fruttifero di interessi neppure nella misura dell'interesse legale.

6. LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

6.1. Il sig. Villirillo sarà tenuto per la restituzione del capitale al sig. Oppido presso la sede legale della sua società come indicato sopra. Potrà farlo anche in una anticipata rispetto alla scadenza massima.

7. SPESE

7.1. Le spese del presente atto e le spese accessorie sono a carico del Sig. Villirillo.

Cadelbosco di sopra, li 15/02/2011

Oppido Domenico

Villirillo Rosario

10) Sul timore di VILLIRILLO per la propria incolumità così come riferito da VALERIO si ha una puntuale conferma nelle indagini svolte dagli inquirenti e riportate nella nota:
"L'eventualità che potessero essere adottati provvedimenti omicidiari nei sui confronti, VILLIRILLO Romolo la palesa almeno in due occasioni. La prima risale al settembre 2012, appunto dopo l'uscita dal carcere e il nuovo incontro con GRANDE ARACRI Nicolino. Per poter infatti portare avanti i suoi affari in Emilia e mettere insieme le somme di denaro da restituire a GRANDE ARACRI Nicolino, VILLIRILLO Romolo grazie a VETERE Rosario, trova sistemazione a Monticelli d'Ongina (PC). La casa in questione si trova nella frazione San Pedretto, distante qualche km dal centro abitato e quindi lontana dagli occhi indiscreti dei curiosi residenti nella zona, di proprietà di tale VILLA Manuele15, commerciante ambulante e agricoltore del posto, pregiudicato con precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, il quale è in stretti rapporti con VETERE Rosario. L'intento di VILLIRILLO Romolo è quello di trovare una sistemazione stabile, che gli permetta di restare il più possibile, lontano da Cutro (KR), ma soprattutto in una situazione di anonimato, temendo evidentemente ritorsioni da parte di GRANDE ARACRI Nicolino. Questa ipotesi viene avvalorata dal fatto che pur occupando l'abitazione, VILLIRILLO Romolo e VILLA Manuele non hanno mai stipulato un regolare contratto di affitto, né un contratto di fornitura di energia elettrica e acqua potabile.
Inoltre durante la permanenza di VILLIRILLO Romolo sono nati insormontabili problemi con la moglie SALVINO Tiziana, circa la presenza nell'appartamento a fianco quello occupato da VILLIRILLO, ma sempre di proprietà di VILLA Manuele, di alcune ragazze rumene probabilmente dedite alla prostituzione. La presenza di queste donne non piace alla moglie di VILLIRILLO, che sospettando anche della complicità dello zio Rosario VETERE, pretende dal marito di lasciare la casa facendo nascere in data 08/10/2012, una lite furibonda in casa VETERE16. Nelle fasi più calde della discussione VILLIRILLO Romolo riferisce a Floriana VETERE: [non mi interessa... niente... la casa... non la prendo... me ne vado a Cutro non ci sto più qua... me ne vado con lei pomeriggio... dato che lei vuole la mia rovina... ora le faccio vedere come si sta nei problemi... e nei problemi deve stare ora!... e lei lo sa! .. ora deve stare nei problemi... stasera ce ne andiamo in macchina... dille di preparare la robaj' 17... [Io non mi ritiro più qua... sto a Cutro... e se mi ammazzano.... te lo dico... la colpa è sua!... lei è responsabile della vita mia... che te lo dico a te vedi?... ricordati questa parola che ti ho detto!]... [pertanto dille di prepararsi la sua roba... che sto venendo INC . ce ne andiamo a Cutro... stiamo a Cutro... con lei a casa il giorno... non vado a lavorare... e quello che vuole succedere succede]
Con queste parole VILLIRILLO Romolo chiarisce senza ombra di dubbio, quali siano stati i motivi che lo hanno portato a trovare una casa sicura a Monticelli d'Ongina (PC).

11) Nel settembre del 2012, dunque, VILLIRILLO Romolo si trova sul territorio piacentino. In questo contesto temporale e territoriale si inseriscono alcune attività illecite che ben si spiegano con la sua volontà di reperire il denaro da restituire a Nicolino GRANDE ARACRI. Tra queste l'estorsione a Neffandi Stefano (cfr. Cap. VII, capo 78). Nella nota si fa anche riferimento ad alcuni affari che il VILLIRILLO avrebbe compiuto proprio con l'avvocato De Simone Renato (tra cui la vendita ad un compratore tunisino, di un grosso macchinario per la

lavorazione e l'inscatolamento di pomodori del valore di circa 800.000 euro), e il recupero di una ingente somma di denaro per conto di CRIVARO Franco, fratello di CRIVARO Alessio, a sua volta genero di MUTO Luigi detto "Rocco u Cignatu", posto a capo, fino alla sua morte, dell'enorme sistema di fatture per operazioni inesistenti messo in atto tra Cremona e Castelvetro Piacentino (cfr. Cap. VIII, capo 122).

Tale ultima circostanza riscontrà, tra l'altro, le dichiarazioni rese su questo argomento, dal collaboratore MUTO Salvatore. Si ricorda, inoltre che VILLIRILLO Romolo gestiva l'enorme affare connesso a false fatturazioni generate grazie all'utilizzo di vari consorzi di ditte legate all'edilizia, per riciclare ingenti somme di denaro (cfr. Capo VIII, capo 122).

Tra il mese di settembre e ottobre 2012, come detto VILLIRILLO Romolo è impegnato nella raccolta del denaro da restituire a GRANDE ARACRI Nicolino, la cui pressione comincia a farsi sentire, tanto che COLACINO Antonio, si rifiuta di portare dei messaggi per conto del cognato VILLIRILLO Romolo a GRANDE ARACRI Nicolino. Per questo motivo, VILLIRILLO Romolo il 6.10.2012, telefona a suo zio Raffaele VILLIRILLO, al quale cerca di fargli capire in modo criptico le sue intenzioni. Lo zio però, vista anche l'età, fa fatica a comprendere il linguaggio usato dal nipote, obbligandolo a semplificare il discorso e facendogli fare chiaramente riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino, che nella conversazione viene indicato come "*il commercialista*" (prog. nr. 558 RIT 2578/12) VILLIRILLO Romolo vuole infatti che lo zio torni da GRANDE ARACRI Nicolino a portare la '*mbasciata*. Vista la difficoltà dimostrata da Raffaele, VILLIRILLO Romolo gli racconta della volta in cui sono andati insieme all'uscita di Cutro dal "commercialista", dove c'era anche la moglie ed aggiunge che il "commercialista" li ha ricevuti nel suo ufficio. Lo zio dimostrando di aver capito di chi sta parlando, gli riferisce che in quella occasione avevano anche dovuto aspettare fuori. Gli indizi che VILLIRILLO Romolo fornisce allo zio, sono chiari riferimenti a GRANDE ARACRI Nicolino, che come già detto, riceve le persone a cui dà udienza, nella taverneta creata ad hoc a casa sua, tal volta alla presenza della moglie MAURO Giuseppina.

In particolare vuole sapere se GRANDE ARACRI Nicolino può aspettare il suo ritorno a Cutro previsto per il 16 ottobre, sia per la consegna del denaro che gli deve, ma anche per l'altro motivo per cui l'ha mandato a chiamare, e cioè la trattativa per la vendita del "*capannone di COLACINO Antonio*". L'indomani mattina lo zio Raffaele riferisce telefonicamente a VILLIRILLO Romolo (prog. nr. 577 RIT 2578/12); dice di essere andato dal "*commercialista*" per la questione di *Equitalia* e che questo gli ha detto che domani in giornata deve essere a Cutro, sia per la consegna del denaro, ma anche perché c'è un altro lavoro da prendere. VILLIRILLO Romolo risponde allo zio, che non può scendere prima del 10 ottobre poiché prima di quella data non ha ancora tutti i soldi e che gli accordi erano per dopo il dieci. VILLIRILLO Vincenzo però fa notare al nipote che in occasione dell'incontro con GRANDE ARACRI, si era parlato dell'eventualità di portargli il denaro anche prima del dieci e che il boss ha chiesto fermamente che entro domani VILLIRILLO Romolo vada da lui. VILLIRILLO Raffaele aggiunge che non era stato il "*commercialista*" a mandarlo a chiamare, ma lo zio di Antonio COLACINO (Pino COLACINO), per portare avanti un nuovo lavoro che poi gli spiegherà di persona. VILLIRILLO Romolo chiede allo zio che umore aveva GRANDE ARACRI durante il loro incontro e lui gli risponde che il "*commercialista*" si è

comportato bene perchè lo stima e che lo stesso gli ha riferito che della famiglia VILLIRILLO è l'unico che si distingue per fedeltà e serietà.
La mattina del 7.10.2012 VILLIRILLO Romolo comincia a coinvolgere anche suo fratello Luigi, al quale chiede di andare in banca e versare un assegno che lo stesso ha ricevuto da una compagnia assicuratrice, per il risarcimento di un sinistro stradale. Dopo aver effettuato tale versamento dice al fratello di prelevare la somma di 2500 euro e di portarla all' *"operaio Pino"* (prog. nr. 621 RIT 2578/12). Seguono una serie di conversazioni che dimostrano che VILLIRILLO Romolo per restituire il denaro che deve a GRANDE ARACRI Nicolino, avvalendosi della collaborazione di suo fratello, consegna ingenti somme di denaro contante a Pino COLACINO, detto shampoo (progg nr. 662- 668- 670- 674- 676- 678- 679- 681- 737- 869- 900- 949 – 965- 968- 976,- 977 RIT 2578/12).

Nella nota in esame sono contenuti anche specifici riscontri relativi alle dichiarazioni rese da MUTO Salvatore in ordine all'affare OPPIDO.
In realtà essi sono in gran parte riconducibili a quelli sopra enucleati con riguardo a VALERIO Antonio, salvi alcuni dettagli che hanno invece avuto puntuale riscontro, come quelli relativi all'accertamento della vicinanza al sodalizio di Maurizo di Andali, alla consegna di denaro da parte di VILLIRILLO a Ernesto GRANDE ARACRI quando il fratello reggente, Nicolino, era in carcere e al coinvolgimento di COLACINO Pino, detto schampoo nella restituzione dei denari.
Quanto detto per VALERIO Antonio vale dunque anche per il racconto di MUTO SALVATORE e ciò ad ulteriore conferma della pressochè totale sovrapponibilità delle loro ricostruzioni.

2.2.4.4. Conclusioni
Attraverso il fondamentale contributo dei collaboratori di giustizia e alle successive indagini degli inquirenti e alla documentazione conseguentemente acquisita, è stato possibile comprendere e ricostruire, nella sua complessità, l'affare OPPIDO, essendo stati definitivamente acquisiti i tasselli mancanti di un mosaico che necessitava di maggior luce per fare emergere, in maniera nitida, il disegno sottostante, pur tratteggiato correttamente sin dalle originarie investigazioni.
All'esito dell'istruttoria è così possibile ricostruire l'AFFARE OPPIDO che non rappresenta uno dei tanti affari criminali del sodalizio, ma una plastica rappresentazione della potenza criminale del gruppo, della sua capacità di infiltrarsi nei gangli della società civile e di interferire sulla attività delle istituzioni private e pubbliche allo scopo di accaparrarsi di ingenti somme di denaro.
Ma l'AFFARE OPPIDO non è solo questo.
Esso, allo stesso tempo, descrive perfettamente la capacità del gruppo di operare al nord e al sud in modo coordinato, attraverso un inveterato e collaudato sistema di raccordo ed informativo attuato tramite emissari, uomini di fiducia delegati dallo stesso boss allo specifico scopo di investire i suoi denari nella più generosa terra emiliana. VILLIRILLO, si è dimostrato infedele, ma il suo tradimento non ha segnato la fine del sistema, ma la violenta

reazione del capo ed il suo forzato esilio dal gruppo, non prima di averlo costretto a restituire il maltolto, garanzia della sua stessa sopravvivenza.
In definitiva, l'AFFARE OPPIDO descrive le associazioni mafiose, quella emiliana e quella cutrese, in azione: le loro modalità operative, i loro campi di intervento, le loro strutture, le loro gerarchie, le loro regole, ed i rapporti instaurati tra le stesse, correnti lungo il filo di un'autonomia che non pregiudica il coordinamento, la fedeltà ed il rispetto dovuti alla cosca madre cutrese.
Sullo sfondo, poi, l'intimidazione e l'uso della violenza quale dato caratterizzante l'azione della associazione e dei suoi vertici, da fare valere in ogni momento anche nei rapporti interni, a garanzia della sua stessa affermazione e della sua perpetuazione.

Su queste coordinate è possibile ricostruire la vicenda storica.
In termini generali, l'AFFARE OPPIDO è, nella sostanza, di una gravissima truffa ai danni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale sulla base di una sentenza falsificata aveva accreditato, in data 20.7.2010, sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia di Reggio Emilia, intestato alla società OPPIDO Gaetano & C. S.r.l., l'importo di 2.248.120,55 euro con causale *"Speciale ordine di pagare in conto sospeso ex Art. 14 del D.l. 31/12/96 numero 669, emesso dal Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche della Campania e del Molise, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"*.
Tale operazione aveva visto coinvolti diversi esponenti di spicco del sodalizio 'ndranghetistico emiliano e di quello cutrese. Quanto a quello emiliano, in particolare, DILETTO Alfonso, MUTO Luigi classe '75, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, SARCONE Gianluigi e, ad un certo punto, anche BOLOGNENO Michele. Quanto a quello cutrese, niente poco di meno che GRANDE ARACRI Nicolino e il genero ABRAMO Giovanni.
Per la buona riuscita dell'affare si era resa necessaria la complicità di taluni soggetti: Fontana Giuseppe, funzionario di banca e lo zio, Avvocato e faccendiere campano, De Simone Renato, nonché, ovviamente, OPPIDO Domenico ed il padre OPPIDO Gaetano.

VALERIO Antonio, per primo, e MUTO Salvatore, poi, hanno ricostruito la vicenda, sebbene il primo lo abbia fatto in maniera più articolata in quanto diretto protagonista della stessa.
I due collaboratori hanno spiegato la complicità di Fontana Giuseppe, dipendente di banca e nipote del faccendiere avvocato campano De Simone, nell'individuazione di una società in grado di poter giustificare la ricezione di un bonifico di oltre 2 milioni di euro, ossia l'importo di provenienza illecita, frutto della truffa. Hanno spiegato altresì il coinvolgimento, a tale scopo, di MUTO Luigi classe '75 e il successivo, coinvolgimento, allo stesso fine, di ABRAMO Giovanni, il genero di Nicolino, fintanto che venne individuato come soggetto formalmente pulito e adatto all'operazione OPPIDO Domenico, figlio di OPPIDO Gaetano (parente di VALERIO Antonio) e, peraltro, vicini alla consorteria emiliana. MUTO Luigi, referente principale, promotore, organizzatore di questo importante e lucroso affare illecito, quindi, aveva messo in contatto Fontana e l'avvocato De Simone con OPPIDO Domenico. La somma venne effettivamente bonificata sulla società di OPPIDO che, anziché tenersi solo la sua parte, trattenne ed utilizzò anche quella doveva essere divisa tra tutti i sodali per fare fronte alle sue personali esposizioni debitorie. A quel punto i sodali si accorsero degli

ammanchi. Qui incominciò la "fatica di OPPIDO" che, consapevole di avere fatto sparire i denari di soggetti 'ndranghetisti, e temendo pesanti ritorsioni, fece fronte alle restituzioni.

Si susseguono gli incontri per risolvere la questione e la restituzione dei denari. OPPIDO pagò gli esponenti di vertice: pagò DILETTO Alfonso, pagò SARCONE Nicolino, che si ritennero soddisfatti, ed allentarono la pressione. Rimase invece insoddisfatto GRANDE ARACRI Nicolino, nel frattempo coinvolto nell'affare, trattandosi di un'operazione assai redditizia ed importante della cosca. Egli venne a sapere, anche tramite ABRAMO Giovanni, che OPPIDO Domenico aveva trattenuto le somme per sé e che aveva pagato una *tranche* agli esponenti del sodalizio emiliano. Incaricò quindi VILLIRILLO Romolo di andare a riscuotere una tranche che sarebbe dovuta andare alla cosca di Cutro. VILLIRILLO tuttavia, anziché recuperare la quota che spettava a Nicolino e consegnargliela, prese i denari e li trattenne per sé, per la precisione 324.000 euro tra assegni bancari e circolari, oltre a 24.000 euro.
In questo contesto si tennero le riunioni di cui ha parlato VALERIO, quella ai Laghi di Tibbia e quella agli Antichi Sapori del 30.6.2011, quest'ultima già oggetto di attenzione da parte degli inquirenti che avevano svolto un servizio di OCP. Anche a Cutro si tennero riunioni alla presenza di GRANDE ARACRI Nicolino che, nel frattempo era stato scarcerato. Al cospetto del boss, nella sua tavernetta, venne portato OPPIDO Gaetano, padre di OPPIDO Domenico, che venne minacciato schiaffeggiato da GRANDE ARACRI Nicolino. E' in quel momento, tuttavia, che Nicolino GRANDE ARACRI e gli altri sodali compresero che era VILLIRILLO Romolo ad avere trattenuto per sé i soldi, perché OPPIDO Gaetano, sotto la minaccia e la violenza del boss disse di avere dato almeno una parte dei denari a VILLIRILLO. Nicolino GRANDE ARACRI pretese allora che tutti i soggetti che avevano partecipato alla truffa si recassero da lui, ivi compreso l'avvocato de Simone, che venne prelevato e portato contro la sua volontà da MUTO Luigi classe '75 a Cutro, al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino.
Le parti trovarono un accordo e, a quanto consta, OPPIDO pagò i suoi debiti. Pagò anche VILLIRILLO che ebbe salva la vita dietro la promessa della restituzione di quanto sottratto.
Su queste vicende si innesta dunque la parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO con tutte le conseguenze ritorsive che ne sono derivate a suo carico e delle persone a lui vicine.

2.2.4.5. Le difese

A fronte di tale ricostruzione, fondata su una complessiva, granitica, prova, ogni tentativo di introduzione di una versione alternativa lecita è destinata a fallire e a schiantarsi contro questo monolitico compendio probatorio determinando quello che, efficacemente il Pubblico Ministero ha descritto come *"uno dei più clamorosi cappottamenti, fallimenti, autogol della difesa e in particolare della Difesa di MUTO Luigi classe '75"*.
La difesa di MUTO Luigi aveva infatti tentato, mediante l'audizione di Fontana Giuseppe e di De Simone Renato, due dei compiacenti protagonisti di questa vicenda, di nasconderne la portata criminale riducendola e sminuendola ad un semplice e tranquillizzante investimento immobiliare che l'Avvocato De Simone doveva fare in Emilia.
Nella sostanza, i due testi hanno inutilmente tentato di sostenere che, avendo l'Avvocato De Simone intenzione di fare un investimento immobiliare a Reggio Emilia, chiese appoggio al marito di sua nipote, Fontana Giuseppe, il quale, lavorando in banca, conosceva il costruttore

OPPIDO Domenico che, sebbene in crisi con la sua società, aveva immobili da vendere, e MUTO Luigi, correntista della banca. Al secondo, che reputava affidabile anche dal punto bancario, chiese consiglio per garantire la bontà dell'investimento al parente e alla moglie. Nel corso della trattativa conobbe anche VILLIRILLO Romolo con il quale, unitamente all'avv. De Simone ed OPPIDO Domenico si recò (a suo dire senza sapere inizialmente della sua presenza) da altro avvocato emiliano per vagliare la fattibilità dell'affare.
Anche il teste De Simone, indotto dalla difesa prima che VALERIO e MUTO iniziassero la loro collaborazione, ha inizialmente tentato, con toni sereni, di avallare tale ricostruzione, ma, come già detto, il tono ed il contenuto della sua testimonianza sono mutati al momento del controesame del Pubblico Ministero che (conoscendo il contenuto delle dichiarazioni rese da VALERIO che in quel periodo aveva iniziato la sua collaborazione e stava parlando ai Pubblici Ministeri) gli chiedeva ragione dell'incontro avuto a Cutro da Nicolino GRANDE ARACRI ed altri esponenti della cosca calabrese E' in questo momento che gli iniziali toni sereni della testimonianza si sono trasformati in toni disperati, sfociati in un rifiuto di testimoniare giustificato dalla tensione e dal timore che lui, cardiopatico, aveva a causa del fatto che .. *in questo processo ci sono persone che da fatti di cronaca sono personaggi di spicco* " ...

In ordine alla testimonianza di Fontana Giuseppe e dell'Avvocato De Simone ha fornito importantissime notizie MUTO Salvatore che, si ricordi, è cugino di MUTO Luigi cl. 75.
MUTO Salvatore ha riferito che MUTO Luigi aveva messo in lista testi l'Avvocato De Simone e che durante un colloquio, avvenuto presso il carcere di Reggio Emilia, lui stesso aveva suggerito al cugino di pensarci bene a chiamare quel teste a deporre in aula. MUTO Luigi aveva tuttavia insistito, e lo aveva tranquillizzato, dicendo che aveva parlato con l'Avvocato De Simone, che era tranquillo, e che questo tipo di testimonianza poteva benissimo reggere.
MUTO Salvatore ha aggiunto che durante lo svolgimento del dibattimento *AEMILIA*, SARCONE Gianluigi aveva insistito e aveva detto a MUTO Antonio classe '78, detenuto insieme a lui, di riferire al fratello MUTO Luigi di revocare il teste De Simone. Così avvenne. La Procura tuttavia, manifestò il suo dissenso alla revoca avendo oramai capito il reale accadimento dei fatti (grazie alle dichiarazioni rese da VALERIO che aveva iniziato la sua collaborazione). In altri termini, MUTO SALVATORE ha riferito che MUTO Luigi classe '75 si era accordato con l'Avvocato De Simone affinché questi rendesse una deposizione favorevole al MUTO Luigi classe '75; tuttavia SARCONE Gianluigi aveva cercato di impedire che emergessero i contorni reali della vicenda e, quindi, il coinvolgimento di tutta la cosca emiliana nell'affare, in particolare anche degli stessi SARCONE, che ancora non era per nulla emerso in relazione a questa vicenda. Peraltro, MUTO Salvatore ha anche aggiunto che MUTO Antonio classe '78 gli aveva detto che dopo la deposizione dell'Avvocato De Simone, suo fratello MUTO Luigi aveva cercato un nuovo contatto con lui, perché a quel punto si sarebbe cercato di addossare tutta la responsabilità in capo a GRANDE ARACRI Nicolino, tenendo salvi gli emiliani.
Tutto ciò, risulta credibile per una serie di ragioni:
a) perché la generale attendibilità e credibilità di MUTO Salvatore (cfr. Cap. IV) ha trovato qui specifica conferma nel racconto che riguarda l'affare OPPIDO;

b) perché è coerente con il contegno tenuto dall'Avvocato De Simone al momento della sua testimonianza;
c) perché è coerente, come si vedrà, con una strategia che si è manifestata tra i detenuti del presente processo, sarebbe a dire non solo quella di addossare la responsabilità sulla cosca di Cutro, cercando di sollevare la responsabilità degli emiliani, ma anche di avvicinare i testimoni per condizionarne la deposizione (cfr. infra par. 2.4.). Nel caso specifico è emblematico quanto si è detto in ordine al capo 43 in cui, per parola dello stesso MUTO Salvatore, specificamente riscontrato sul punto, si è acclarato che gli stessi imputati, MUTO Luigi cl. 75 ed il fratello MUTO Antonio cl. 78, avevano avvicinato il teste D'Urzo Carmelo, per impedire la prova dell'estorsione contestata in quel capo.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale di Bologna affinchè valuti la possibilità di procedere nei confronti di FONTANA Stefano e da DE SIMONE Renato per il delitto di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1. c.p.

2.2.5. Il piano Cutro

Sono stati finora trattati quegli affari che, tra gli altri, si stagliano per la loro capacità dimostrativa dell'esistenza della associazione mafiosa sul territorio emiliano, delle sue dinamiche e della sua capacità di penetrazione in ogni settore dell'economia, del mondo finanziario, financo della politica, e della capacità di trovare fonti guadagno illecito e canali attraverso i quali riciclare denari.
Per questo essi meritavano autonomo e corposo spazio.
Come anticipato, tuttavia, vi è un altro affare che, sempre privo di rilevanza penale, contribuisce a descrivere in tutta la sua portata la connotazione affaristica del sodalizio criminale, e la sua continua tensione verso opportunità di arricchimento e di profitti da distribuire tra i sodali e da reinvestire in altri traffici illeciti, destinati ad aumentare non solo la potenza economica del gruppo, ma anche la sua capacità di infiltrazione nel tessuto economico emiliano e calabrese.
Su queste premesse si affronta, ora, il cosiddetto PIANO CUTRO.
In merito ad esso hanno riferito, ancora un volta, il Maggiore Leo e il Luogotenente Cotza, rispettivamente alle udienze del 13.5.2016 e del 15.6.2016
Anche in questo caso si tratta di vicende non contestate, nella loro ricostruzione fattuale, dalle difese, fatto salvo quanto sostenuto dalla difesa di IAQUINTA Giuseppe che ha sostenuto, con forza, l'irrilevanza penale dei fatti e la loro completa neutralità ai fini della valutazione della sua penale responsabilità in ordine al reato associativo. Anche in questo caso si rinvia, sotto questo profilo, alla parte dedicata alla posizione di questo singolo imputato.
In termini generali il cosiddetto PIANO CUTRO consiste in un progetto finalizzato alla costruzione di un impianto, destinato alla produzione di materiale elettrico, nelle campagne del comune di Cutro, attraverso finanziamenti ed investimenti pubblici della Comunità Europea. GUALTIERI Antonio, era stato investito dai vertici della cosca di ricercare le società che potessero partecipare allo sviluppo del progetto. Oltre al coinvolgimento di soggetti appartenenti alla cosca emiliana, il GUALTIERI si era rivolto anche all'imprenditore veronese Nicolis Moreno, le cui vicende si intersecano con quelle dell'affare relativo al

FALLIMENTO RIZZI, consigliandone, come visto, la discesa a Cutro nel Natale del 2011. Non solo. Grazie al sostegno della consulente finanziaria TATTINI veniva individuato, per la partecipazione al progetto, anche l'imprenditore Maffioletti Fabrizio - titolare della società Metalma - con il quale la stessa aveva già in atto una collaborazione (cfr. Cap. XIV posizione CRIVARO).

Poco prima dell'arresto del VILLIRILLO, quest'ultimo aveva contattato GUALTIERI Antonio per dirgli che dovevano scendere a Cutro per incontrarsi con Nicolino GRANDE ARACRI. Nella conversazione n. 1914 delle ore 14:54:43 del 28 giugno 2011 RIT 1573/11, il VILLIRILLO diceva: *"Organizzati che dovresti scendere a parlare con delle imprese...C'è l'impresa, la casa madre, che ti vuole parlare, tutto qua. È la casa madre che e deve fare questo villaggio, diciamo, dovrebbe fare tutto questo villaggio vuole parlare con te"*. Effettivamente il 1 luglio 2011 VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio si recavano a Cutro (prog. 2283, 2286 2289 RIT 1573/11 e prog. 10881 RIT 1221/11).

L'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI avveniva il giorno successivo, ciò si comprendeva da una conversazione tra GUALTIERI Antonio con GRANDE ARACRI Domenico delle ore 16:17 del 2 luglio 2011, in cui GUALTIERI affermava: *"Ascolta un attimo, io sono ancora qui con il giovanotto"*(prog. 2351 RIT 1573/11). Anche in questo caso, come oramai acclarato dall'intero processo, il termine giovanotto si riferiva a Nicolino GRANDE ARACRI.

A tale incontro aveva partecipato anche IAQUINTA Giuseppe. Ed invero, nella conversazione registratat al prog. 2423 RIT 1573/11 del 3 luglio 2011, RIT 1573/11, GUALTIERI chiedeva a IAQUINTA. *"Ascolta un poco, ti chiedevo una cortesia, se qualcuno ti dovesse domandare tu non mi hai visto lì."*

La risposta fornita da IAQUINTA confermava, secondo l'Accusa, che costui era presente all'incontro e il fatto che era ritornato a Reggio Emilia: *"Iaquinta: "Mo si, ma secondo te, ma tu... A parte che tu hai sbagliato nei miei confronti di dirgli in quel modo là. Non lo devi dire, non lo devi dire". GUALTIERI: "Oi Pi, oi Pi". Iaquinta: "Quando scherziamo, scherziamo, oi". GUALTIERI: "No. Sì, può darsi ho sbagliato, se ho sbagliato...". Iaquinta: "Hai sbagliato". GUALTIERI: "Ti chiedo scusa, ti passo chiedere scusa?". Iaquinta Giuseppe: "Ma non è... non mi deve chiedere scusa a me, gli deve chiedere scusa a lui". GUALTIERI: "A chi?". Iaquinta: "Hai sbagliato nei confronti di Pino, hai sbagliato", GUALTIERI: "A chi gli devo chiedere scusa?". Iaquinta: "Al tuo compare", GUALTIERI: "Al giovanotto? Eh, non vuole chiesto scusa da me, che se no neanche i cani, si arrabbia se gli chiedo scusa io" Iaquinta: "Ma perché non hai aspettato fino a domani? Lo vedi come mi tratti tu?". GUALTIERI: "E no, fra, me ne dovevo venire, me ne dovevo venire, dai, me ne dovevo venire". Iaquinta: "Mi piaceva stare là con te, pure ad Enzo". "Lo so, lo so, lo so, Pinù Un'altra volta, dai, fra"* (prog. 2423 RIT 1573/11).

Il 3 luglio 2011 GUALTIERI rientrava a Reggio Emilia e si attivava per costituire un pool di imprese da inserire in operazioni di natura finanziaria, economica, di lavorazioni in Calabria. GUALTIERI contattava la RIZZO COSTRUZIONI e Aiello Salvatore per informarlo del suo intento dicendogli: *"Bravo, bravo, là i romani stanno gli appalti nella casa nostra, loro stanno prendendo gli appalti e noi siamo qua che stiamo morendo di fame. In effetti quello che sta facendo laggiù è Antonio Colacino sotto i romani. Ora possiamo andare là, facciamo direttamente, capito?"* (prog. 2594 RIT 1573/11).

GUALTIERI informava anche BRESCIA Pasquale, spiegandogli di volere organizzare una riunione con lui e con vari soggetti che operavano nell'edilizia di Reggio Emilia per creare un pool di imprese finalizzato alla svolgimento di una serie di appalti in Calabria inerenti il fotovoltaico, l'eolico, per un valore complessivo di 150 milioni di euro. BRESCIA gli chiedeva poi: *"Ma restano tutti a noi, questi soldi? E GUALTIERI diceva: E perché no?* (prog. 2595 RIT 1573/11). GUALTIERI, in particolare, spiegava che si trattava di appalti relativi alla costruzione di fabbriche di pale eoliche attingendo agli investimenti della Comunità Europea.

Sul punto, il Luogotenente Cotza ha precisato che dagli accertamenti svolti in quel periodo era emerso che, in effetti, vi erano affari sull'eolico e sui villaggi turistici in Calabria.

La stessa sera veniva organizzato un incontro tra questi imprenditori presso il ristorante di BRESCIA Pasquale "Antichi Sapori" di Reggio Emilia. Alla cena erano presenti GUALTIERI Antonio, BRESCIA Pasquale, Aiello Salvatore, Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, IAQUINTA Giuseppe, Paolini Alfonso.

Ciò si comprendeva dalle conversazioni telefoniche tratte tutte dal RIT 1573/11 di GUALTIERI Antonio e tutte del 5 luglio 2011: prog. n 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2657, 2666, 2671, in cui GUALTIERI Antonio contattava Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, Aiello Salvatore Rizzo Antonio, dicendo loro che si sarebbero visti alle 20.30 al ristorante da BRESCIA. In particolare, nella conversazione registrata al prog. 2666 RIT 1573/11 GUALTIERI, BRESCIA e IAQUINTA parlavano con VILLIRILLO Romolo. Il contenuto della riunione lo si comprendeva dalla conversazione del 6 luglio 2011, registrata al prog. n. 11687 RIT 1221/11 delle ore 10:17:22, in cui GUALTIERI Antonio diceva a VILLIRILLO Romolo: *"Siccome ci siamo provati là, ti ho detto, per portare giù, delle imprese grosse no? ..GUALTIERI Antonio: Capito? Eh? Per fare... magari una cooperativa, un qualcosa... Se[#] se c'è l'occasione di... di fare dei lavori grossi... VILLIRILLO Romolo: Mm mm. GUALTIERI Antonio: E... Senza che li prendano le... ditte di fuori, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto, giusto, giusto. GUALTIERI Antonio: Eh, almeno li prendiamo noi i lavori, insomma, hai capito? Eh. Cioè, pure... se dobbiamo trascinare dentro... Antoniuzzo, tuo cognato... Eh, lo trasciniamo dentro, insomma, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto GUALTIERI Antonio: O sennò lui fa dell'a manodopera . o qualcosa, insomma. Vedrai che il lavoro si trova, però... e... ci dobbiamo portare là almeno... sei o sette imprese di quelle... di quelle belle... toste, hai capito... Ro'?"*

Gli imprenditori convocati alla riunione nutrivano, tuttvia, molte perplessità sull'affare. A tale proposito, si registrava la telefonata in cui Aiello Salvatore riferiva a GUALTIERI il timore che coloro che avevano partecipato alla cena avevano di inscrirsi in quest'operazione. A fronte di ciò GUALTIERI rispondeva: *"Sì, però, cioè... qua non si fa un cazzo più, ormai. Io dico che c'è più spazio là giù che qua, che qua la provincia ti mangia. Sotto, con la carta bianca, là almeno te lo fanno vedere"* (prog. n. 2747, RIT 1573/11 del 6 luglio 2011). In altri termini, Gualtieri prospettava aspettative di lavoro migliori negli appalti in Calabria rispetto a quelli a Reggio Emilia. A riprova delle sue affermazioni il giorno 11 luglio 2011 GUALTIERI decideva di scavalcare VILLIRILLO Romolo - definito come *"l'ultima pugnetta del mondo"* (prog. 3883 RIT 1573/11) - nei rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino. Ed invero, in occasione di una conversazione tra i due sulla salute di GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI diceva a VILLIRILLO: *"Senti un po', può darsi che ci vai direttamente"*.

Villirillo: "No, no, io vengo prima là, come siamo rimasti, e poi ci regoliamo io e te". Gualtieri: "No, io voglio andare da solo". Villirillo: "Senza di me?". Gualtieri: "Sì, senza di te". Villirillo: "Va bene, puoi pure andare". Gualtieri: "E no, non è che ci posso pure andare; ci vado" (prog. 3263, RIT 1573/11).

Il 30 luglio 2011 Gualtieri Antonio, attraverso TATTINI Roberta, conosceva l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio titolare della società METALMA - con sede a Lallio, in provincia di Bergamo - operante nel settore della lavorazione dei metalli e nella compravendita di materiale hi tech, in quel periodo in crisi finanziaria. In quella data si svolgeva una riunione presso la società EDIL TETTI alla quale partecipavano Maffioletti, GUALTIERI, TATTINI e Fornito Enrico (commercialista bergamasco della società METALMA) il cui contenuto emergeva da una conversazione intercorsa tra la TATTINI ed il marito STEFANELLI Fulvio (prog. 830 RIT 1628/11): la riunione era finalizzata ad inserire la METALMA nel pool di imprese costituitosi. Nella suddetta conversazione la TATTINI sottolineava al marito la posizione di privilegio nella quale era stata posta da GUALTIERI in occasione di quella riunione *("Ha detto: Sappiate che, ecco, Roberta è comunque protetta. Ah, gliel'ha detto secco così")* e raccontava che GUALTIERI considerava l'incontro del 30 luglio come una riunione tra capi famiglia, nel corso della quale veniva deciso l'investimento di 150.000.000 di euro nel settore del fotovoltaico e l'operatività del pool su qualsiasi tipo di settore commerciale. Non solo. GUALTIERI esternava continuamente la propria appartenenza a un sodalizio criminale puntualizzando ai presenti alla riunione che una volta saldato questo rapporto di collaborazione commerciale nessuno poteva anche solo di "tagliarli fuori" perché si sarebbe fatto male *("Uno può anche decidere poi di fare l'operazione tagliando fuori, però solitamente ci si fa male... erta - Ha detto: Quindi... e, oltretutto, se uno cerca di tagliarci fuo... Insomma, eh... perché dopo sappiamo dove hanno l'azienda e sappiamo quanti figli hanno, quelli che non hanno."È stato chiaro, eh.)*

Il 25 agosto 2011 Gualtieri organizzava un'altra riunione - sempre per inserire la METALMA nei progetti del fotovoltaico da effettuarsi a Cutro - alla presenza di TATTINI Roberta, Maffioletti Fabrizio, Maffioletti Ferruccio, fratello di Maffioletti Fabrizio. Dalla conversazione della TATTINI (prog 4302 RIT 1628/11) si evinceva che GUALTIERI aveva chiesto informazioni sulla situazione finanziaria della ditta METALMA. Il 29 agosto 2011 Maffioletti (prog. 6151 RIT 1573/11) confermava a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico.

Il 2 settembre 2011, GUALTIERI e la TATTINI si recavano presso la sede bergamasca della società METALMA e, in quell'occasione, venivano a conoscenza di un'ulteriore sede operativa di questa presso Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria (prog. 4891, RIT 1617/11)

Il 20 settembre 2011 GUALTIERI e TATTINI discutevano (prog. n. 194, RIT 2182/11) in merito alla possibilità di inserimento del GUALTIERI Antonio, o della sua "famiglia", nel capitale sociale della società METALMA *("E' meglio se accedi tu come Gualtieri Antonio, anche per diversificare quelli che sono i tuoi interessi")*. Tale piano veniva addirittura comunicato dalla TATTINI al Maffioletti il 26 settembre 2011 (prog. 6084 RIT 1617/11): *"Roberta - E che quindi comunque la volontà è... o lui, o la famiglia, o altri comunque entrano, ecco, era questo."*

GUALTIERI Antonio decideva quindi di scendere a Cutro per parlare direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI degli appalti inerenti il fotovoltaico. A tale scopo, nel periodo di Natale del 2011 conduceva al cospetto del boss Nicolis Moreno, l'imprenditore di Verona, per parlare della fornitura del ferro necessaria per i basamenti delle pale eoliche (prog. 302 RIT 3108/11). La conversazione è già stata riportata allorquando si è parlato della vicenda relativa al fallimento Rizzi. E' il 27 dicembre 2011. A bordo dell'AUDI Q7 in uso a GUALTIERI si trovano quest'ultimo, NICOLIS Moreno e GRANDE ARACRI Nicolino. I tre discutono della questione relativa alla fornitura del ferro per le pale eoliche e GRANDE ARACRI ne afferma l'istallazione parziale (trentaquattro/trentasei) poiché a queste se ne aggiungevano altre trentasei da istallare (*Nicolis Moreno: "Cosa volevo dirti? Ma le pale, le pale eoliche le hanno messe giù qua?" Grande Aracri Nicolino: "Stanno lavorando dove ci sono quei mezzi lì sotto"*, quindi indica dove stanno effettuando i lavori. GRANDE ARACRI Nicolino dice: "*Ma adesso dobbiamo forne altre trentasei*. Come riferito dal Luogotenente Cotza, la collaborazione con Nicolis, tuttavia, non andava in porto in ragione del costo del trasporto del ferro dal Veronese alla Calabria.
Anche questo affare, come oramai pacificamente acquisito al processo, non veniva concluso.
Gli insuccessi di GUALTIERI nella gestione degli affari relativi al FALIMENTO RIZZI e al PIANO CUTRO, coincidevano con la definitiva decadenza di GUALTIERI nell'ambito del sodalizio.

2.3. Le grandi strategie. i condizionamenti della stampa e l'appoggio della politica

L'esistenza di un'associazione mafiosa radicata sul territorio reggiano, autonoma da quella cutrese, seppur ad essa collegata è testimoniata, oltre che dai "grandi affari" sopra delineati, anche dalla elaborazione, da parte dei suoi vertici e dei suoi esponenti di maggior spicco, di ben precise strategie operative, condivise dal gruppo, volte a garantire la conservazione della associazione nei momenti di fibrillazione, di fronte ad avvenimenti che ne mettevano a rischio, addirittura, la sua sopravvivenza.
In questo contesto, deve dunque ora darsi spazio alle "grandi strategie" attuate dal sodalizio emiliano per condizionare, addirittura imbavagliare, gli organi di informazione e per cercare il sostegno della politica, individuata quale strumento fondamentale per attuare la controffensiva nei confronti della stampa, colpevole di avere sensibilizzato l'opinione pubblica in relazione al fenomeno della infiltrazione mafiosa sul territorio reggiano, anche positivamente enfatizzando il lavoro della Prefettura, che aveva dato l'avvio alla stagione delle interdittive.
Parte di questi temi sono già stati affrontati allorquando è stata trattato il capo di imputazione relativo alla tentata violenza privata ai danni del giornalista Franzini Gabriele (cfr. Cap. X, capo 201). Quegli stessi fatti saranno qui in parte ripercorsi, in questa diversa lettura prospettica, più ampia, nella quale si inseriscono e si spiegano compiutamente.

Nella descrizione del contesto storico di riferimento il Tribunale si avvale della fondamentale testimonianza resa dal Maggiore Leuzzi all'udienza del 2.2.2017.
Tra il 2011 e il 2012 la consorteria era colpita da una serie di avvenimenti altamente significativi che ne avevano destabilizzato fortemente l'esistenza e la operatività. In primo luogo, dopo l'arresto di VILLIRILLO Romolo era deflagrato, come visto, l'Affare Oppido.

In sintesi: il 21.7.2011, a Crotone, viene arrestato VILLIRILLO Romolo poiché accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del Commissario Straordinario della Banca di Credito Cooperativo di Scandale. Nel corso dell'arresto venivano trovati in possesso di VILLIRILLO numerosi titoli bancari, che facevano pensare che il VILLIRILLO si fosse appropriato di somme che dovevano andare alla casa madre, in quanto reinvestite in affari al nord Italia. Da qui l'indagine interna avviata da GRANDE ARACRI Nicolino per accertare dove fossero finite quelle somme di denaro. Per il resto si rinvia allo specifico paragrafo (par. 2.2.4), segnalando solo che, come si è potuto apprezzare, alla parabola discendente della figura di VILLIRILLO Romolo, aveva corrisposto quella ascendente di GUALTIERI Antonio, che da quel momento era subentrato a VILLIRILLO Romolo nel ruolo da questi svolto fino a quel momento.

L'altro fattore di forte destabilizzazione per il sodalizio era rappresentato dall'aumento massiccio delle interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti di appartenenti alla cosca Emiliana. Ed invero, dall'aprile 2010 all'aprile 2012 la Prefettura di Reggio Emilia aveva emanato 22 decreti interdittivi, prevalentemente *ex* articolo 10 DPR 252/1998, e numerose interdittive antimafia *ex* art 1 *septies* L. 726/1982. Questi provvedimenti, forniti anche ad altre Prefetture, erano stati positivamente enfatizzati dagli organi di stampa locale. Il Prefetto dell'epoca, Dott. Antonella De Miro si era trovata così esposta alle critiche dei destinatari dei provvedimenti e dei soggetti a loro vicini, che in diverse occasioni avevano prodotto istanze o inviato ambigue missive di protesta. Con queste interdittive, confermate dalle Autorità giurisdizionali amministrative, venivano dunque colpiti una stretta cerchia di imprenditori ritenuti 'ndranghetisti o comunque contigui alla 'ndrangheta.

In quello stesso periodo era ripreso il processo *EDILPIOVRA*, già chiuso, tra l'altro, con la condanna per 416bis c.p. nei confronti di GRANDE ARACRI Francesco, ma ancora aperto nei confronti di SARCONE Nicolino. Non erano mancate, poi, situazioni ampliamente conflittuali all'interno della cosca, che avevano richiesto l'intervento dei vertici per la loro risoluzione (cfr. ad esempio il conflitto tra GENTILE e RIILLO (cfr. Cap. VII, capo 48).

In questo contesto, in questo clima, la stampa e le testate giornalistiche televisive avevano dimostrato una grande attenzione, iniziando una campagna volta a sensibilizzare la collettività in merito al fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel territorio reggiano.
Queste iniziativa avevano destato grande preoccupazione all'interno del sodalizio.
Erano soprattutto SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale a manifestarla in relazione al servizio giornalistico mandato in onda dall'emittente Telereggio il 21.2.2012, avente ad oggetto GRANDE ARACRI Francesco e Salvatore (fratello e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino) e l'operatività della cosca emiliana nel settore dei locali notturni di Brescello, Bibbiano, GUALTIERI, Montecchio e Reggio Emilia (cfr. prog. 733 RIT 188/12; 11362 RIT 1781/11).
La prima delle conversazioni indicate, intercorsa tra DILETTO e SARCONE è emblematica della fibrillazione che sta vivendo la consorteria tanto che SARCONE, allarmato, esorta DILETTO a *"prendere i soldi e scappare": Alfonso - Oh? Nicolino - A casa sei? Alfonso - Si*

Nicolino - L'hai visto Telereggio? Alfonso - No. Che è successo? (Risatina). Nicolino - Ohi, mommina mia, prendiamoci questi cazzi di soldi e andiamocene. Alfonso - Che è successo? (Parla con qualcuno, vicino: metti Telereggio, metti Telereggio). Che è successo? Nicolino - Davvero non l'hai sentito? Alfonso - No. Nicolino - E sentitelo alle undi... ah, alle 11 o alle 12... a che cazzo di ora è (inc. Pronuncia affrettata). Alfonso - Che dice? Che parla? Nicolino - Di te, di te, manchi i coni Alfonso - Di me? E che vogliono da me? Nicolino - Sì, sì. Alfonso - Che... che dice? Nicolino - Davvero, Peppone, Peppone alla 'ndrangheta dice. Alfonso - Peppone alla 'ndrangheta? Eh. Nicolino - Eh, Brescello, GRANDE ARACRI, tu, ne ha nominato una decina ne ha nominato. Alfonso - Di che hanno parlato? Nicolino - Ascoltalo più tardi. Eh, di (inc. Pronuncia affrettata) ha parlato, manchi i cani. Dice che negli appalti, nelle co .. non so che cazzo sta dicendo. Alfonso - E siamo... siamo tutti a casa. Nicolino - Ah, c'è una fame che si muore. Alfonso - (Ride). Nicolino - (Ride). Che stiamo facendo lavori a non finire, dice. Alfonso - Sì? Nicolino - Eh, mommina mia, (inc. Pronuncia affrettata). Alfonso - Uhm, mah Nicolino - Dice che c'è un pentito che lo dice. Alfonso - Un pentito? Eh, eh, quale pentito? Nicolino - E che ne so io, non so a chi cazzo ha nominato là. Sentitelo stasera, sentitelo. Alfonso - Va bene, dai, okay. Nicolino - Sentitelo, vedi che cagno (inc. Pronuncia affrettata) mo' dice quand'è l'altro orario. Alfonso - Va bene, dai, okay Ciao. Nicolino - Hai capito? Alfonso - Sì Ciao. Nicolino - Dai, ciao, ciao, ciao.

La vicenda, come oramai noto, era sfociata nell'episodio intimidatorio consumato da SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso contestato al capo 201 (cfr. Cap. X). Già in quella sede si era messo in luce come l'azione delittuosa fosse rappresentativa di una strategia corale del gruppo finalizzata a metterlo al riparo da notizie che potessero disvelare e coltivare presso l'opinione pubblica l'idea del suo radicamento sul territorio reggiano, mettendone a repentaglio l'esistenza e l' affermazione nel tessuto socio-economico locale. Gli accadimenti del 5 e del 6 marzo 2012 e, in specie, il coinvolgimento degli esponenti di vertice del gruppo e di quelli maggiormente rappresentativi, immediatamente prima della azione intimidatoria, lo testimoniano. Rimandando a quella sede per la trattazione compiuta dei fatti, si ricorda qui che il 5.3.2012 DILETTO chiamava la sede di Telereggio (prog. 1076, RIT 305/2012), chiedendo di parlare con il direttore Franzini, prendendo appuntamento per un incontro che sarebbe avvenuto l'indomani. Il 6.3.2012 venivano registrate una serie di telefonate in merito a tale vicenda dalle quali emergeva, in primo luogo, la volontà di assumere informazioni su Franzini e Bonacini e, in secondo luogo, che DILETTO era andato all'incontro con il primo in compagnia di SARCONE Gianluigi.

Non solo. Dalle conversazioni captate veniva registrato il coinvolgimento nella vicenda di una molteplicità di componenti della cosca: PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, SARCONE Nicolino, Brescia Pasquale e IAQUINTA Giuseppe. Alle 11.29 DILETTO chiamava SARCONE NICOLINO (prog. n. 1308 RIT 188/12) chiedendogli dove fosse che lo avrebbe raggiunto al bar di Pieve. Alle 11.36 PAOLINI Alfonso contattava GIBERTINI Marco (giornalista di Telereggio), cercando di reperire informazioni sul direttore di Telereggio Bonacini, dicendogli che lo avrebbe raggiunto insieme a SARCONE. I due si recavano da GIBERTINI presso la BMW (prog. 11194-11196 RIT 1781/11delle 11.40). Alle 17.31 PAOLINI chiamava SARCONE NICOLINO che stava rientrando da Padova e gli diceva quanto accaduto nel pomeriggio, disvelando che all'incontro negli uffici di Telereggio era

andato il fratello Gianluigi (prog. 1343 RIT 188/12 e prog. 12018 RIT 1781/11): *N: Pronto? A: Compa' com'è tutto a posto? N. Si. A: Sei arrivato, dove sei? N: Sono arrivato? Dove sono arrivato? Ancora... A: Quando sei partito? N: Neanche a Padova sono. A: Aia lo mado' tardi sei partito. N: Ho fatto tardi. A: Ti raccomando piano piano, il tempo com'è sta piovendo? N: No è buono, c'è il sole. A: E quà arriverai alle 8... alle 9? A che ora arrivi? N: Quali 9! A: A chè ora arrivi? Non lo so, sono le 5 e mezza. N: Eh.. più tardi arrivo. A: Eh va bene. Ti raccomando piano piano. N: Arrivederci. Dove sei? A: E sto andando qua alla guardia. Vado un paio d'ore e poi viene Franco N: L'hai visto a Toto' dopo? A: Toto' chi? N: Il compare Totò. A: No mi ha chiamato, mo' l'ho chiamato era al circolo, mi ha detto andiamo a mangiare. Gli ho detto: il compare Nicola non ha mangiato, un panino là ci siamo mangiati" gli ho detto. Dice che aveva trovato pasta e ceci a casa e la moglie gli ha detto che sennò ghela dava al cane... N: Ahi, guerra aperta là, mah. A: Ho detto: "Va bene", e che ci vuoi fare. Lui poi... N: E va bene... ah? A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Telereggio. N: Ah... pure Gianluigi è andato? A: Si sì. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? : L'ho accompagnato <<IP>> N: Ah. A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il numero suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme ma... N: E non... e <<IP>>fuori... A. E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A: Ah. N: Portiamo la Reggio bene... che lo sai dov'è.. <<IP>> A: La Reggio bene siamo noi alla fine qua. Mmh. N: Qua sembrano tutti quanti <<IP>> A: Peggio, peggio. Almeno tutti i cazzi suoi... E va bene dai. N: Okay dai, ci sentiamo dai. A: Buona serata ciao, ciao ciao. N: Va bene, ciao ciao.*

Alle 21.20 PAOLINI chiamava BRESCIA Pasquale (prog n. 12043 RIT 1781/11). Brescia - come risulta anche all'ascolto diretto della conversazione - diceva a PAOLINI che non si era fatto sentire e di averlo visto con IAQUINTA. PAOLINI gli raccontava quello che era accaduto, dicendo che avevano mangiato un panino all'Eurospin. e che c'era anche la scimmia (soprannome di DILETTO Alfonso); NICOLA non era andato perché era partito alle due senza nemmeno mangiare. Poi era arrivato IAQUINTA con la macchina del figlio con il Cayenne, con quel Porsche con i vetri scuri. Il figlio però non c'era, ma gli aveva lasciato la macchina. Stavano per andare a mangiare al ristorante di BRESCIA ma poi avevano deciso di mangiare un panino perché Nicolino non voleva andare.

Nel frattempo, fervevano i contatti per la ricerca di un politico da sostenere nelle successive consultazioni elettorali, che li sostenesse nella "controffensiva" mediatica e politica.
Costui veniva individuato in Giuseppe PAGLIANI, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano, nonché capogruppo del partito presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia.
Il giorno dopo l'allarmata telefonata fra DILETTO e SARCONE nella quale i due ipotizzavano la fuga, alle ore 17.44 del 22.2.2012, PAOLINI Alfonso, in presenza di SARCONE Nicolino, contattava PAGLIANI Giuseppe e, mentre attendeva la risposta, facevano i conti di quanti voti portevano racimolare: *"Mille voti si o no? Ehhh non arrivano a due o trecento "* (prog. 11371 RIT 1781/2011). PAOLINI Alfonso, incalzato da SARCONE Nicolino, contattava PAGLIANI per il chiaro tentativo di trovare un "cavallo" da sostenere

alle prossime elezioni elettorali (*A: No, io ho una cosa per te e per noi, ci dobbiamo vedere urgentemente, dobbiamo organizzare una cosa che... sennò qua troviamo un altro cavallo. Te lo dico, vogliamo a te.* (file audio riprodotto in udienza, prog. n. 11372, RIT 1781/2011).

In data 24.2.2012 SARCONE Nicolino chiedeva ad Alfonso PAOLINI se avesse fissato l'incontro con PAGLIANI (prog. n. 11445 RIT 1781/2011). PAOLINI, dimenticatosi, ricontattava PAGLIANI chiedendogli di incontrarsi (prog n. 11452 RIT 1781/2011, file audio riprodotto in udienza). Da questa telefonata, avvenuta sempre su sollecitazione di SARCONE Nicolino, traspariva quello che sarebbe stato il seguito della vicenda, ossia un primo incontro tra di loro, seguito da una cena dietro la promessa al PAGLIANI che i voti lo avrebbero portato "in cielo": *A: Pronto? G: Eccomi Alfonso. A: E' tuo l'altro numero pure? G: Sì sì sì, è il numero cellulare che esce dallo studio. A: Ah ho capito. G: Dopo te lo segni. A: Okay lo segno. Niente e... l'altra sera era con degli amici... gente che ti vuole conoscere insomma... fare un discorsino con te. Siccome stamattina mi avevi detto che volevi prendere un caffe', vogliamo anche incontrarci pomeriggio? Non lo so... per prendere un caffè e... G: Eh possiamo anche vederci lunedì pomeriggio? A: Lunedì pomeriggio? Va benissimo, va benissimo. G: Allora vuoi che ci vediamo qua da me o vuoi che ci vediamo da qualche parte? A: No ci prendiamo un caffè intanto per discutere un attimino 10 minuti, non è che... puoi venire anche qua a Reggio insomma, ma per discutere 10 minuti che poi... G: Va bene. A: Eh? G: Va bene A: Poi organizziamo una serata e... questa qua è gente che vogliono... io glie l'ho detto, volevano prendere... volevano fare una lista... io della lista gli ho detto: "No che cazzo fate lasciamo perdere che qua... non fate un cacchio perchè...". Ma questa è gente che conta è gente che vuole essere sostenuta insomma. Vuole uno che gli dia una dritta e dire: "Facciamo così, facciamo così e facciamo così". G: Va bene, va bene. A: Perchè i giornali non possono sempre attaccare cose che non esistono. G Va bene, va bene... A: Perciò.. G: Allora considera che io verso le 4 e mezza 5 sono dove vuoi tu nel pomeriggio di lunedì. A: Eh ci vediamo lì in un bar per discutere... allora lunedì? Ti chiamo io lunedì mattina così ci mettiamo d'accordo. G: Va bene, va bene. A: Così organizziamo una serata noi con quelli e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma. G: Va bene. A: Perchè quello dobbiamo dare... andare a senso unico, non più e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare. G: Perfetto, dobbiamo, assolutamente tenerli... A: Dobbiamo fare solo una cosa... perchè loro vogliono fare un'altra lista e gli ho detto: "No, lasciate perdere, ci appoggiamo qua a Giuseppe", questi qua veramente Giuseppe ti dico che sono gente che vali... ti porteranno in cielo guarda, però devi essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare. G: Va bene, va bene va bene.*

PAOLINI Alfonso comunicava poi a SARCONE Nicolino di avere anticipato le loro intenzioni al PAGLIANI e lo informava che l'incontro con quest'ultimo si sarebbe svolto il 27.2.2012, alle ore 16:00 (prog. n. 11460 RIT 1781/2011). Tuttavia, l'incontro veniva posticipato alla tarda mattinata del 29 febbraio per asseriti impegni di lavoro del PAGLIANI (prog. n. 11623 RIT 1781/2011). Il 27 febbraio DILETTO contattava SARCONE, chiedendogli di un secondo servizio mandato in onda da Telereggio ed incentrato, in particolare, sulla figura di DILETTO (prog. n. 732 e 729 RIT 305/12, il file video è stato

riprodotto in udienza). SARCONE, infastidito dai continui rinvii dell'appuntamento, il 28.2.2012 contattava PAOLINI Alfonso (prog. n. 11668 RIT 1781/11) chiedendogli alcune delucidazioni sul contatto con PAGLIANI. *A: Si si a casa. Sto lavorando con te, con mia mia moglie... N. State lavorando? A: Con te sì. N: Allora siamo rovinati.(linea disturbata) A: Eh? N: Siamo rovinati allora. A: Eh, sto facendo le olive (P.I.) N: Il compare Toto' lo hai sentito? A: (in modalitata' ambientale la moglie di VM2 dice al marito: "digli se ha un altro boccaccio della cucina, che li abbiamo tutti piccoli") Dice se hai un boccaccio nella cucina? N: No niente che noi siamo poveri. A: In modalità ambientale la moglie: niente no?) N: Quanta fatica per trovare tempo eh. A. Eh, dove sei? N. Sono a San Maurizio al cantiere qua di Giuseppe là. A: Ah... e va bene dai. N: Avevo chiamato per un'altra cosa, ma quello di ieri ma... riusciamo solo a parlare senza che facciamo niente? A: Guarda che mi ha chiamato ieri, te ne sei dimenticato forse? N: Che ti ha detto? A: Che domani abbiamo l'appuntamento. Mo' stabiliamo se di prima mattina o di pomeriggio. Mi ha chiamato ieri, te l'ho pure detto ieri. N: A me non l'hai detto. A: E te lo sei dimenticato, ho parlato pure col compare Totò <<IP>> Mo' lo chiamo.. mo' gli dico se... facciamo verso le 10, 10 e mezza o nel primo pomeriggio. N: E quando viene? A: E' di qua lui non è che viene... viene dalla provincia. N: E quando ci vediamo? Un appuntamento glielo diamo a questo cristiano che ci vuole parlare? A: Mo' presente dobbiamo andare noi, andiamo ce lo prendiamo noi, poi facciamo una sera insieme con gli altri e gli parli tu. Gianluigi, Peppe, il compare Toto', io, andiamo noi mo' no? N: Si però due o tre gli facevamo sentire le opinioni... A: E chiama tu che non c'è problema, chiama tu a chi vuoi. Chiama tu, io mo' lo chiamo e vediamo che orario ci dà, va bene?".* I riferimenti - come precisato dal Maggiore Leuzzi e come si comprende anche dalla evoluzione successiva dei fatti- sono a Gianluigi SARCONE; IAQUINTA Giuseppe "Peppe"; MUTO Antonio cl '55 "compare Totò". In questa telefonata SARCONE ribadiva dunque al PAOLINI l'intenzione di fare prima un incontro "riservato" e poi una cena alla quale invitare anche gli altri, che potessero dire la propria opinione.

Sempre il 28.2.2012 PAOLINI e SARCONE decidevano di fissare l'incontro con PAGLIANI nell'ufficio di quest'ultimo. *N: Pronto? A: Hey. N: Hey. A: Che se domani quello... dove glielo fisso l'appuntamento io? N: E che nè so io, tu... non so un orario, non so niente che ti dico io? A: Eh l'orario.., l'orario lo devi prendere prima che gli dico dov'è che ci vediamo. Ci vediamo ad un bar, dove... dove c'è qualche casa.. N: E fallo... fallo venire qua... A: Se lo vuoi all'ufficio da te... all'ufficio da te... N: E... e qua poi se è lungo il discorso... ma penso che va bene anche dal mio. A: No lungo non è, roba di mezz'ora insomma può andare quindi dici che ci prendiamo una cosa là, che cazzo ce ne fotte tanto è meglio che lo vedono e lo inquadrano che te ne fotte. N: Ah... ho capito. A: Sennò andiamo al bar là... di Foderaro? N: No no ma che cazzo... dove vuoi... vieni qua. A: Da te? Da te? Va bene, mò lo chiamo. Va bene. N: Viene qua. A: E gli dico l'orario."* (prog. n. 11672, alle 14:53, il RIT 1781/11). Conseguentemente PAOLINI contattava PAGLIANI e i due si accordavano per incontrarsi l'indomani, alle 15:30, presso il centro commerciale Eurospin e PAOLINI dava come punti di rifetimento la BMW e il centro commerciale da lui identificato come Salerno Group (prog 11683 RIT 1781/11). Tuttavia, l'incontro veniva nuovamente rimandato da PAGLIANI per il venerdì 2.3.2012 alle ore 11:00 (progressivo n. 11684 e RIT 1781/11).

Il giorno prima, l'1.3.2012, PAOLINI effettuava una serie di telefonate dirette a comunicare il luogo e l'orario dell'incontro con il politico ad altri soggetti a lui vicini, quindi contattava

SARCONE al quale chiedeva di avvisare Pasquale BRESCIA (prog. 11771 RIT 1781/11); poi contattava IAQUINTA Giuseppe, al quale forniva le coordinate dell'appuntamento; IAQUINTA riferiva però di essere impegnato e PAOLINI lo esortava ad organizzarsi per liberarsi ed essere presente (prog. 11772 RIT 1781/11 *Ah? G: Alle 11... A: Alle 11... ah? G: Se ce la faccio vengo... : E vieni no? Se ce la fai .. lo sai già. Eh dove devi andare lo sai già scusà. G: Mò vediamo. A: Ah? G: Mi devo organizzare 10 ore? A: E' organizzo na, sono sette, otto cristiani oggi. G: Va bene.*). Infine PAOLINI contattava BRESCIA Pasquale chiedendo se avesse avvisato "*Rocco...Roccuzzo nostro...*» (poi identificato in GUALTIERI Rocco esponente del PDL, un consigliere comunale di Reggio Emilia dall'8.7.2009). Alla domanda di BRESCIA sui presenti, PAOLINI rispondeva: "*...e niente solo quelli... poi tra noi ci vediamo.*," (prog. 11776 RIT 1781/11) . Di fatto, sia IAQUINTA Giuseppe che GUALTIERI Rocco non partecipavano a questo primo incontro perché impegnati. Dell'assenza di IAQUINTA, SARCONE Nicolino si lamentava perché, vista l'importanza della questione, si sarebbe potuto liberare. PAOLINI rassicurava SARCONE dell'appoggio di IAQUINTA (prog. 11790, il RIT 1781/11): *A: E niente. N: Sei al lavoro? A. No sono già venuto. N: Uhm. E sono venuto qua in ufficio. A: E va bene ci sentiamo dopo che ho chiamato a Pasquale. IAQUINTA non c'è dice che è impegnato non gli posso dire niente. N: Aia la madosca! Non si poteva liberare, una cosa di queste... A: Eh..... chiama'o tu. Gliel'ho detto... lo chiamo dopo. N: Eh scusa... posso andare tutti... penso che va bene. A: Eh pure che è... è con noi, lo chiami tu dai. N: Va bene dai. A: ciao ciao. N: Va bene dai.*

Il primo incontro si svolgeva, quindi, il 2 marzo 2012 tra SARCONE, PAOLINI e PAGLIANI nell'ufficio del primo, all'interno dell'immobile di proprietà di Salerno Salvatore, imprenditore cutrese.
La mattina dell'incontro, PAOLINI contattava PAGLIANI e MUTO Antonio chiedendo conferma della loro presenza (prog. n. 11797 RIT 1781/11).
PAGLIANI arrivava nel luogo dell'incontro - l'ufficio di SARCONE ubicato nei pressi dell'Eurospin intorno alle 11:10, (come si evince dalla telefonata con PAOLINI Alfonso, nel corso della quale gli chiedeva indicazioni stradali per raggiungere il luogo , prog n. 11805, RIT 1781/11). Alle 11:13 SARCONE Nicolino contattava il fratello SARCONE Gianluigi, sollecitandolo a recarsi nel suo ufficio dove si stava svolgendo l'incontro con il politico PAGLIANI Giuseppe (prog. n. 1174, RIT 188/12). Alle 18:20 veniva registrata un'importantissima conversazione tra PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio (cl. 1955 inteso "Totò") nella quale veniva commentato l'incontro avuto con PAGLIANI e veniva affrontata la questione dell'impatto negativo sulla consorteria a causa della campagna mediatica di sensibilizzazione sulle infiltrazioni successiva alle interdittive prefettizie. *(M: Compa' la cosa tua o che si segue e la mandiamo avanti e qua facciamo una forza a livello <<IP>> A: E si sennò... M: Perchè oggi come oggi bisogna farlo senno' qua a Reggio Emilia ormai qua ci hanno MASSAcrato tutti. A: Ma se vogliono parlare con Giuseppe.... la situazione subito si può sostenere secondo me o no? M: No no, solo lui... solo lui... perchè poi gli facciamo una forza pure quando è che sarà in votazione compà. A: Eh. M: E... solo lui lo può fare e nessun altro più. A: E quanti bordelli non facciamo niente, lui ci segue a tutti e buona not... anzi hai visto che gli ha detto a Michele? Mi ha detto: "Mi dispiace, intanto io non lo conosco - mi ha detto - lo hanno messo subito in croce" mi ha detto. M: No no ma... è così. A: Devi andare*

appresso a Salvatore... e che cazzo quella cucuzza là. M: Chi è Salvatore? A: Il... anzi oggi non si è sbiancato assai, oggi pare che... M: Salvatore chi? A: Salerno Salerno salerno. M: Ah,,. ma quello... quella è gente determinata, quello... cazzo l'ho gia visto che è una cucuzza. A: E si. M: Quelli ragionano solo in quella maniera e basta compà. Quella è gente che non combi, che hanno confidenza là nel Comune compà. A: Essì. M: Eh quelli hanno confidenza nel Comune...: hanno, che sono attaccati con ste licenze, con ste cose... e non se la possono guastare, perchè la potenza è là capito? A: Eh. M: Eh. A: No lo mandiamo avanti mò noi senza più cristiani in giro, la mandiamo avanti noi se la vogliono mandare... M: Perchè... avvisiamo tutti sti giovani, tutti sti cosi, tutto Cutro si deve unire paro paro paro. A: Essì... si come infatti... M. Eh. A: Eh. M: Tutto Cutro per intero si deve unire. A: Puoi lavorare... non l'hai sentito che ha detto PAGLIANI: "Io sono amico di Antonio, di Alfonso, di Pasquale, non è che sono venuto...". M: Si sì sì. A: Lo ha detto bello bello. Mmah. M: E va bene dai, poi ne parliamo. A: E ci sentiamo dai. Ciao ciao ciao. M: Ciao ciao. (conversazione progressivo n. 11834, il RIT 1781/11).

Come emerso dalle conversazioni sopra indicate, quello del 2 marzo doveva essere un incontro preliminare, in vista dell'organizzazione di un evento di più largo respiro, una cena fra esponenti del mondo politico ed imprenditoriale organizzata la sera del 21.3.2012, presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale.

Prima di giungere a quel momento è bene evidenziare alcune conversazioni che fanno intendere come il sodalizio contasse sulla figura del PAGLIANI su tutti i fronti.

In questo senso PAOLINI interessava PAGLIANI delle vicende che stavano affliggendo DILETTO Alfonso in particolare, alle prese con servizi televisivi su Brescello e con articoli di stampa sfociati nella minaccia al giornalista Franzini.

Ed invero, il 6.3.2012 PAOLINI, proprio mentre si trovava con DILETTO e SARCONE Nicolino (prog. 12043 RIT 1781/11), nel programmare il contrasto alla attività del giornalista Franzini Gabriele per il servizio di Telereggio, riferiva a PAGLIANI che aveva un amico a Brescello, DILETTO Alfonso, che aveva bisogno di lui (prog. 12004 RIT 1781/11 *G: Però ci sentiamo noi lì da giovedì così e la prossima settimana ci rivediamo un attimo. A: Eh che ho un altro amico là a Brescello che ha bisogno di muoversi là, eh.).*

In vista della cena programmata, PAOLINI si avvaleva della collaborazione di Arcuri Caterina, avvocato di origine curtese che in quel periodo militava nel centro destra con PAGLIANI, per contrastare la bufera mediatica sulla cosca. La Arcuri, contattata da PAOLINI, sia pure con alcune remore, dava comunque la sua disponibilità a partecipare all'evento che PAOLINI stava organizzando (prog n. 12007 RIT 1781/11).

L'organizzazione materiale della cena faceva infatti capo, prevalentemente, a PAOLINI Alfonso, che, come prima cosa, si occupava della garanzia della presenza di PAGLIANI.

Il 15.3.2012 quest'ultimo contattava PAOLINI. Dalla conversazione intercorsa tra i due si evincevano i termini del tema che sarebbe stato trattato nella cena che veniva fissata il 21.3.2012: *A: Pronto? G: Eccomi Alfonso. A: Giuseppe buongiorno. G: Ciao bello, buongiorno. A: Niente... noi l'altro giorno ci siamo visti con Rocco <<!?>> G: Sì. A: Stamattina mi ha Chiamato anche la Caterina. G: Si difatti me l'ha detto... A: Però a Caterina le ho detto:" Caterina se vuol venire ti devi buttare"... G: La coinvolgiamo sì. A:*

E... nta tu però... G: Io ho già preso delle fotocopie dei giornali... A: Eh G: ...da darvi per un attacco che ho fatto alla Masini sulle infiltrazioni mafiose. A: Eh. Poi abbiamo una cosa molto importante con delle prove specifice che tu puoi (perdita si segnale) hai capito? G: Sì, sì sì. A. Eh perciò noi in settimana, dimmi il giorno che ci dobbiamo vedere dai. G: Lì da mercoledì, va bene? A: Mercoledì sera? G: E allora... ci vogliamo vedere di sera? A: No dimmi tu quando vuoi... G: Ma guarda... A: Quando sta bene a te. G: Secondo me, per me e per la Caterina verso sera mercoledì, anche alle 6 e mezza va benissimo. A. No andiamo a mangiare qualcosa da Pasquale, senza... G: Allora... allora facciamo più tardi, facciamo più tardi. A: Eh. G: Facciamo lì da mercoledì, no? A: Eh. G: E facciamo verso le 8 e mezza. A: Va bene dai, mercoledì 8. 8 e mezza. G: Va bene. A: Va bene dai, comunque ci aggiorniamo anche prima, va bene? G: Okay; un abbraccione. (prog. n. 12415 RIT 1781/11)

Poco dopo, SARCONE Nicolino contattava BRESCIA Pasquale per informarlo che la cena si sarebbe tenuta presso il suo ristorante, e che sarebbe andato anche PAGLIANI, esortandolo a chiamare invitare i più seri, i più "puliti", quelli che potevano spendere una parola (prog. 1698 RIT 188/12): *Pasquale - (Ride) Nicolino - Vedi che mercoledì abbiamo preso l'impegno là, vedi che viene quel ragazzo, devi avvisare a Rocco tu. Pasquale - Mercoledì? Dove? Nicolino - A Rocco GUALTIERI. Pasquale - Ma dove, all'ufficio da te? Nicolino - Alle 9 al tuo ristorante. Pasquale - La sera? Mercoledì. Nicolino - La sera. Pasquale - Va bene, voi fate le cose e io... non è che passate parola. Va beh, stiamo ai comandi vostri. Nicolino - Mo'... mo'... mo' mezz'ora fa ha telefonato, questo qua ha detto: Io sono libero mercoledì sera." Pasquale - Come volete, come volete. Nicolino - Va bene? Pasquale - Va bene, va bene. Nicolino - Quindi, vedi a Francuzzo Ranieri, vedi a chi vuoi aggiornare i più vicini, i più... Pasquale - I più seri, dai. Nicolino - I più puliti. Quelli che possono spendere una parola. Pasquale - Uhm, va bene, va bene. Avete altri ordini? Nicolino - No, compa', mai ordini con voi Pasquale - (Ride). Ci vediamo, Nicolino - Dai, casomai ci vediamo dopo più tardi, dai. Pasquale - Ciao, ciao, ciao."*
I soggetti "più puliti" erano coloro che in quel momento non erano sotto l'occhio del ciclone della campagna mediatica di sensibilizzazione, ossia i soggetti che non erano stati sottoposti alle interdittive prefettizie e che, pertanto, *"potevano spendere una parola"*. Non a caso alla cena non avevano partecipato GIGLIO né i VERTINELLI, i due collettori degli investimenti della cosca nel territorio reggiano, in quanto erano stati attinti dalle interdittive antimafia.
La stessa Arcuri contattava PAOLINI per chiedergli se ci fossero novità in merito all'incontro e per informarlo di avere sentito Giuseppe PAGLIANI (prog. 12836 RIT 1781/11).
Le conversazioni intercettate davano conto anche di una divergenza di opinioni fra SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso circa il profilo da dare alla serata. Secondo SARCONE, all'appuntamento con il politico dovevano partecipare poche selezionate persone, mentre, secondo il DILETTO, che era all'estero, doveva trattarsi di un numero importante *"per far vedere la forza"*. Appena rientrato in Italia, DILETTO veniva contattato da PAOLINI, che lo avvisava della cena (prog. 12742 RIT 1781/12). DILETTO si attivava subito e richiamava PAOLINI dicendogli che l'indomani alla cena avrebbero partecipato anche una ventina di camionisti e che il PAGLIANI avrebbe visto *"la forza"*; PAOLINI non concordava (prog. 1738 RIT 305/11). Poco dopo, infatti, PAOLINI contattava SARCONE Nicolino per metterlo al corrente degli sviluppi e, in particolare, del fatto che DILETTO Alfonso sarebbe

andato con tutti i camionisti, "*venti cristiani*. . I due manifestavano disappunto, sottolineando che avevano inteso coinvolgere un numero ridotto di soggetti e che in quell'occasione non serviva "*la forza*" e che, anzi, era controproducente portare tutte quelle persone (prog. 12757 RIT 1781/11).
Alle ore 19.43 (progr. 1742 RIT 305/12) ed alle ore 19.44 (progr. 1743 RIT 305/12) dello stesso 20.3.2012 DILETTO chiamava SARCONE Nicolino (che non rispondeva) per recarsi poi nel suo ufficio. Quindi era PAOLINI a richiamare DILETTO, che gli riferiva che SARCONE diceva che l'indomani sarebbero andati in pochi; DILETTO insisteva nella sua opinione, al che PAOLINI si tirava fuori dalla diatriba (prog. 12758 RIT 1781/11). Dal progr. 12761 RIT 1781/11 emergeva che PAOLINI e DILETTO si incontravano all'ufficio di SARCONE.
Pertanto, per decidere la strategia da attuare e risolvere la diversità di vedute dei due vertici del sodalizio, si era tenuta una riunione presso l'ufficio di SARCONE Nicolino. Nell'occasione si tentava di ricomporre alcuni dissidi interni alla consorteria, in specie quello tra i RILLO e i GENTILE. Lo stesso 20 marzo PAOLINI riceveva da PAGLIANI la conferma sulla sua partecipazione (prog. 12740 RIT 1781/11) e, la mattina del 21.3.2012, PAOLINI chiamava BRESCIA, accordandosi per sistemarsi "*nella saletta*", indicando la presenza di circa 20-25 persone e di mettere i tre politici vicini (prog. 202 RIT 663/12).
Alla cena si presentavano tutti gli invitati. Grazie alle plurime conversazioni intercettate, al servizio di osservazione, pedinamento e controllo disposto (cfr. produzione 20.5 2016 Vol. D) e alle oramai pacifiche acquisizioni probatorie, veniva attesta la presenza di una molteplicità di persone. Tra queste, i massimi referenti del sodalizio emiliano, SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, nonché esponenti di spicco dello stesso, tra i quali, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi nonchè IAQUINTA Giuseppe, giunto a cena iniziata. Tra gli esponenti del mondo politico locale dell' area PdL, erano presenti, oltre a PAGLIANI Giuseppe, anche l'avv. Caterina Arcuri, il consigliere comunale Rocco GUALTIERI nonché l'Avv. Antonio Sarzi Amadè. All'evento aveva partecipato anche la giornalista Isabella Trovato.
Va in proposito evidenziato che SARCONE Nicolino, confermandosi ancora una volta il promotore di quest'incontro, a partire dalle 20.19 aveva iniziato a contattare coloro che non erano ancora presenti. Ed invero, a quell'ora chiamava BRESCIA Pasquale. Alle 20:38 (prog. 2005 RIT 188/12) lo richiamava e BRESCIA gli riferiva di essere arrivato in quel momento (a conferma che anche BRESCIA aveva partecipato alla cena e che non era lì come gestore).

Sia SARCONE che PAOLINI contattavano IAQUINTA, al quale PAOLINI aveva già ricordato la cena della sera (prog. 12843 RIT 1781/11), pressandolo affinché si presentasse alla cena in quanto la sua rilevanza pubblica, datagli dal figlio IAQUINTA Vincenzo, li avrebbe favoriti di fronte a PAGLIANI consentendogli di ottenere qualche considerazione dai politici. Inoltre, nel corso della chiamata tra PAOLINI e IAQUINTA emergevano, in sottofondo (sentite dallo stesso Collegio), le voci di SARCONE Nicolino, Rocco e PAGLIANI. Quest'ultimo, facendo riferimento al presidente della camera di commercio Bini e al Presidente della Provincia Sonia Masini, appartenenti allo schieramento politico opposto, manifestava la volontà di "andargli contro". Costoro avevano evidenziato le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio reggiano. In tal modo PAGIANI ribadiva quanto già

emerso nella telefonata precedente, nella quale aveva detto di avere fatto una raccolta di articoli di stampa relativi agli attacchi sulle infiltrazioni mafiose da potere fornire ai suoi interlocutori, desiderosi di trovare nel politico PAGLIANI un alleato grazie al quale potere contrastare l'"offensiva" mediatico-istituzionale, attuata in quel periodo e che evidenziava le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio reggiano.
Venivano dunque esortati ad intervenire sia COLACINO MICHELE, sebbene originariamente escluso dalla partecipazione, che IAQUINTA GIUSEPPE, sin da subito individuato come soggetto la cui partecipazione era ritenuta necessaria, tanto da essere stato "invitato" anche alla riunione preliminare tenutasi in via del tutto riservata.
E così, SARCONE contattava IAQUINTA Giuseppe, dicendogli che con la sua presenza alla cena avrebbe consentito agli altri personaggi di ottenere una qualche considerazione dal politico. Ed invero, così come risulta anche dall'ascolto diretto da parte del Collegio, IAQUINTA, alla domanda di SARCONE, diceva che era stato avvisato tardi (alle sette e trenta da Frunnzo). SARCONE gli diceva che avrebbero fatto brutta figura, perché ogni volta che organizzavano un incontro lui non era mai presente e gli chiedeva, provocatoriamente, se per caso volesse evitare l'incontro con il politico. IAQUINTA rispondeva di essere tornato da poco da Milano, mentre SARONE lo esortava ad andare per fare vedere "i personaggi" ed evitare che PAGLIANI dubitasse della gente con la quale si era "messo". IAQUINTA acconsentiva, dicendo che sarebbe comunque occorsa mezz'ora per arrivare. Tra l'altro, nell'attesa della risposta, si percepisce distintamente in sottofondo la voce di PAGLIANI Giuseppe. SARCONE commentava sarcasticamente l'assenza di IAQUINTA, che poi giungeva a cena già iniziata, lamentandosi, sempre sarcasticamente, del fatto che era mancato anche al precedente incontro, quello riservato, che era avvenuto presso l'ufficio di SARCONE (prog. 2008, RIT 188/12). Anche PAOLINI contattava IAQUINTA Giuseppe (prog. 12862 RIT 1781/11) affinché si recasse celermente al ristorante, anche perché PAGLIANI gli voleva fare delle domande su Reggiolo. Nella attesa della risposta, si percepiva nuovamente la voce del PAGLIANI che diceva, appunto, che voleva fare la guerra al suo (di lei) uomo di punta (Enrico Bini). Mentre PAOLINI era ancora al telefono con IAQUINTA, SARCONE chiamava COLACINO Michele, il quale non rispondeva (prog n. 2009 RIT 188/12). Immediatamente dopo, SARCONE gli inviava un SMS con scritto: *"Rsp è urgente"*. Alle 20:55 SARCONE richiamava COLACINO, che rispondeva al telefono ma, a causa della linea disturbata, non riuscivano a conversare. SARCONE inviava un altro SMS: *"Vieni urgente da Pasquale Brescia al ristorante"* e COLACINO rispondeva con un altro SMS: *"Ho un appuntamento con il costruttore, per le dieci sono al ristorante"* (prog. 2014-2015 RIT 188/11). PAOLINI contattava un'altra volta IAQUINTA, chiedendo dove si trovasse mentre SARCONE diceva: *"Ma quello è arrivato? Chiamalo, vedi un po' dov'è"*. IAQUINTA riferiva di trovarsi nei pressi del McDonald (prog. 12864 RIT 1781/11).

All'esito della cena, venivano captate una serie di conversazioni telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori fornivano informazioni decisamente interessanti in ordine all'oggetto delle discussioni tenute nel corso della cena. In linea generale, da queste telefonate successive emergeva che i temi dell'incontro si erano mossi sostanzialmente lungo ben chiare linee orientative: le tangenti pagate dalla cosca emiliana negli ultimi 30 anni alle cooperative edili; le ingiuste campagne di stampa contro i cutresi, la volontà di utilizzare il PDL per contrastare

la Masini e le accuse contro il Presidente della Camera di Commercio Enrico Bini, nonché contro l'attività, ritenuta dissennata, del Prefetto Antonella De Miro.
Emblematica la telefonata che PAGLIANI intratteneva con la propria compagna (prog. 269 RIT 664/12):

SONIA:" eh PAGLIANI Giuseppe: amore, è venuto tardi eh? SONIA:"uh uh uh PAGLIANI Giuseppe: non mi lasciava più andare via SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: e mi hanno raccontato le testimonianze pazzesche..pazzesche su tangenti che le cooperative si facevano dare da loro per raccogliere dei lavori.. guarda che la cooperativa grossa è una mafia schifosa, con roba da processo, veramente una roba schifosa . ho saputo più cose stasera che in 10 anni di racconti sull'edilizia reggiana! perché questi sono la memoria dell'edilizia degli ultimi 30 anni eh! SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: a Reggio han costruito loro eh! tutto eh! SONIA" uh si PAGLIANI Giuseppe: Ilove non eravamo noi manu..manovali eravamo piccoli imprenditori.... dove non eravamo appaltanti delle cooperative eravamo subappaltanti"cioè è difficile trovare un edificio dove non ci siano stati un po' di cutresi a costruirlo eh! davvero eh nano! SONIA: eh! PAGLIANI Giuseppe: lo sai? SONIA: uh..si PAGLIANI Giuseppe: no, è stato molto molto molto importante.. vogliono usare il partito SONIA: uh PAGLIANI Giuseppe: non vogliono usare altre linee, vogliono usare il partito, proprio il.. il PDL per andare contro la MASINI, contro la Sinistra, anche per la discriminazione.. dice: fino a ieri noi gli portavamo lavoro, eravamo la ricchezza di Reggio..con tutto quello che ne concerne.. oggi ci hanno buttati a terra via come se fossimo dei preservativi usati?"vero eh! SONIA: uh uh uh PAGLIANI Giuseppe: capito amore? SONIA: eh! la MASINI poverina fa meglio a fare le valige! PAGLIANI Giuseppe: adesso gli faccio una cura come dio comanda! SONIA: eh... PAGLIANI Giuseppe: adesso le faccio una curetta giusta eh lei! SONIA: uh uh")

Altra telefonata significativa era quella intercorsa tra PAGLIANI Giuseppe e l'Avvocato Sarzi Amade' il 23.2. 2012 (prog. 488 RIT 664/12). SARZI AMADE' faceva intendere che la strategia da attuare prevedeva un "attacco", nei confronti oltre che del Presidente della Provincia Sonia MASINI anche del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia Bini Enrico, nonché dell'azione del Prefetto *"che, che fa della roba da maniconio"*. Nel corso della stessa conversazione, però, Sarzi Amade' metteva in guardia PAGLIANI su alcuni dei soggetti presenti alla cena, che non gli piacevano affatto.

Il 5.7.2012 - a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri al Prefetto di Reggio Emilia, basate sul servizio di OCP relativo alla cena del 21.3.2012, venivano emessi una serie di provvedimenti di diniego di porto d'armi e munizioni, per mancanza dei requisiti morali richiesti dalla normativa, nei confronti di alcuni dei partecipanti alla cena. I provvedimenti venivano adottati nei confronti di MUTO Antonio cl. '55, IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale. Alla base, la considerazione che tali soggetti erano stati visti alla cena in compagnia di pericolosi pregiudicati i cui nomi venivano elencati nei suddetti provvedimenti (SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE Grande Giuseppe, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e COLACINO Michele). Per effetto di tali provvedimenti i soggetti destinatari venivano obbligati a cedere le armi a soggetti terzi (cfr. produzioni 2.2.2017). E così, ad esempio, PAOLINI cedette le sue armi all'Ispettore

Francesco Strada, in servizio presso la Squadra Mobile di Crotone, mentre MUTO Antonio le cedette all'autista del Questore MESIANO:

Il 12.7.2012 PAOLINI riceveva la notifica del provvedimento, ed informava immediatamente SARCONE Nicolino il quale faceva riferimento a PAGLIANI per risolvere la questione nelle sedi giudiziarie ed accennava, anche ai problemi sorti all'interno del partito. I due parlavano del provvedimento prefettizio, quindi PAOLINI sottolineava la necessità di farsi consigliare. SARCONE esortava a chiamare PAGLIANI, mentre PAOLINI spiegava a SARCONE il motivo per il quale PAGLIANI stava incontrando delle difficoltà politiche (prog. n. 2340 RIT 188/12)

Ancora una volta, dunque, SARCONE NICOLINO, benchè non fosse destinatario dei provvedimenti prefettizi, si erigeva a regista della controffensiva dei personaggi che ne erano stati attinti, non solo fornendo consigli per la cessione delle armi a terzi soggetti a loro vicini (prog. 2350 RIT 188/12) ma anche per trovare un appoggio tecnico tramite PAGLIANI e risparmiare qualche soldo (prog. n. 2355 RIT 188/12).

Il 16 luglio PAOLINI contattava PAGLIANI per fissare un incontro con lui, così come richiesto da SARCONE. Tale incontro avveniva il 19.7.2012 alla presenza di PAGLIANI, PAOLINI e SARCONE. Ciò emergeva, ha spiegato il Maggiore Leuzzi, dalle seguenti circostanze:

- dall'appuntamento fissato nell'agenda del PAGLIANI recante "Libero SARCONE" unitamente al suo numero di cellulare e datato 17 luglio (numero sotto intercettazione). Libero era un collaboratore di PAGLIANI, che aveva materialmente fissato l'appuntamento con SARCONE;
- dalla conversazione del 16 luglio tra Libero e SARCONE nella quale il primo comunicava al secondo che l'appuntamento fissato veniva spostato a causa degli impegni di PAGLIANI alle ore 19 del mercoledì successivo;
- dalla conversazione del 18 luglio tra SARCONE e Simonazzi Alessia, nella quale il primo confermava di avere un appuntamento con PAGLIANI *("No, domani alle sette c'ho un appuntamento con l'Avvocato").*
- dalla conversazione del 19 luglio tra SARCONE e PAOLINI dalla quale emergeva che SARCONE si stava recando nello studio dell'Avv. PAGLIANI, ad Arceto, insieme a PAOLINI ;
- dalla conversazione del 24 luglio tra PAOLINI e SARCONE (progressivo 3104 RIT 188/12) avente ad oggetto il ricorso da avanzare al TAR contro i provvedimenti di diniego di porto d'armi. Il ricorso verrà proposto dall'Avv.to Sarzi Amadè con allegato una lettera del PAGLIANI nella quale dichiarava di avere partecipato alla cena in quanto invitato (cena a partecipazione libera e pagamento individuale della cena) insieme a due colleghi del partito PDL, Rocco ed Arcuri. La lettera, firmata da PAGLIANI e da Arcuri, recava il seguente contenuto: *"Io, Giuseppe PAGLIANI, nel mio ruolo di capogruppo PDL in provincia e vice coordinatore vicario del Popolo della Libertà provinciale, la sera del 21 marzo 2012 sono stato invitato insieme ai colleghi Rocco GUALTIERI, consigliere comunale PDL di Reggio, e alla collega Avvocato Caterina Arcuri, consigliere di circoscrizione a Reggio, a una cena nel*

ristorante dove già aveva organizzato l'anno prima una cena elettorale alla presenza del senatore PDL Filippo Berselli. Alla serata hanno partecipato tante persone sopraggiunte allo spicciolata, in quanto argomento dell'incontro era la grave crisi dell'edilizia, delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano, il rapporto con il sistema creditizio e la grave esternazioni che la Presidente della Provincia Sonia Masini, mia concorrente, aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti. La partecipazione all'incontro era libera e ciascun partecipante che si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto" (cfr. lettera agli atti).

Il 18.9.2012 tutti i provvedimenti prefettizi diventavano pubblici sul Resto del Carlino di Reggio Emilia con la pubblicazione dell'articolo dal titolo: *"Cena politica con persone sospette di mafia. Il Prefetto vieta le armi a quattro commensali"* (cfr. produzione 2.2.2017).
Il primo commento a questo articolo proveniva da SARCONE, il quale, il 20.9.2012 si lamentava, ha spiegato il Maggiore Leuzzi con PAOLINI"... *parla sempre con Paolini (la telefonata è la 3624, il RIT è quello di Sarcone, 188/12): "Quindi non l'hai visto per niente il giornale?". – "La Gazzetta ho visto", dice Paolini. "Che c'è contro di Pagliani? Che cazzo devo vedere?". – "No, Il Resto del Carlino di oggi". – "No, non l'ho visto per niente Il Resto del Carlino". – "Eh, là c'è un macello", dice Sarcone. "Sì, e mannaggia"... impreca. Sarcone: "Questo qua, secondo me... io non lo che cazzo ha scritto". E Paolini chiede: "Pagliani?". – "Ma non si sanno neanche difendere", dice Sarcone. "Per questo motivo mi hai chiamato? Io sono stato prima mezz'ora con lui, con Frignano".*
Lo stesso giorno, il 20.9.2012, PAGLIANI rendeva una dichiarazione a correzione della discrasia tra il contenuto della lettera e quello del ricorso: *"L'incontro risultava essere indetto con le forme dell'auto-convocazione ad alcuni imprenditori. La partecipazione del PAGLIANI trovava giustificazione nello specifico invito formulato da tali imprenditori. Detto invito era stato rivolto anche alla stampa locale presente con un suo esponente e la presenza del PAGLIANI ebbe a concretizzarsi ad incontro già iniziato e si trattenne per un lasso temporale piuttosto breve, nel corso del quale si limitò ad ascoltare le doglianze"*.
Aveva così inizio una campagna mediatica da parte degli esponenti del sodalizio (cfr relative produzioni udienza 2.2.2017).
In particolare, SARCONE Gianluigi il 15.7.2012 inviava una lettera al quotidiano Libero, con la quale si doleva di quello che stava accadendo in quel periodo a Reggio Emilia. Successivamente rilasciava un intervista pubblicata il 2.10.2012 sul Resto del Carlino (a firma di Andrea Ligabue) nella quale si poneva a difesa della comunità cutrese, giustificando la presenza alla cena del PAGLIANI per occuparsi della questione delle interdittive, posto che egli era stato eletto grazie ai voti datigli dei cutresi. Questi i passaggi salienti rinvenibili sull'articolo e riferiti in aula dal teste: *"Domanda: Perché avete invitato PAGLIANI alla cena? SARCONE: Speravamo avesse la forza mediatica e politica per sollevare il problema delle interdittive. Tanti di noi l'hanno votato e ci è sembrato normale chiamare lui". Domanda: "Anche Olivo ha ricevuto tantissimi voti da voi". SARCONE: "Olivo... chi è Olivo? Olivo è un consigliere di maggioranza del PD cutrese" Domanda: "Anche Olivo ha ricevuto tantissimi voti da voi". E SARCONE. "Non difende mai la nostra gente quando è attaccato sui temi della mafia. Penso anche all'ultima esternazione di Sonia Masini: <Cutresi*

ribellatevi>. Olivo sarebbe dovuto intervenire per smentire, e invece nulla. La gente non è contenta di lui, però nessuno gli ha bruciato l'auto".

A sua volta OLIVO, consigliere di maggioranza del PDL, nell'intervista al Resto del Carlino e alla Gazzetta di Reggio del 3.10.2012, rendeva dichiarazioni volte ad evidenziare la liceità della cena confermando le parole di SARCONE.
Egli dichiarava:
- al Resto del Carlino Olivo: *"Ma che cena imbarazzante? Se si organizza per parlare di temi economici, perché un politico non dovrebbe andarci?". Domanda: "Olivo, che ne pensa delle accuse del suo concittadino?", cioè quello che SARCONE aveva detto il giorno prima SARCONE Gianluigi. "Ma come, che avrei dovuto fare? Difendere una cena? La Presidente della Provincia Masini mi ha detto che i cittadini cutresi si devono ribellare. E certo, se è giusto, uno deve ribellarsi: se uno riceve un'offesa, si ribellerà". Domanda: "Va bene, ora parliamo dell'ormai famosa cena". Olivo: "Ma gliel'ho detto", risponde Olivo, "è una cosa normalissima".*

- alla Gazzetta di Reggio: *"Le operazioni antimafia credo siano doverose. Le interdittive, però, devono essere utilizzate con una certa accortezza. E mi spiace molto per le polemiche seguite a quella cena. Del resto, era solo una pizza tra persone in difficoltà che cercano una soluzione. Le male marce, si sa, ci sono un po' dappertutto. Più che attività criminali, al momento vedo soprattutto tanta crisi. Anche SARCONE purtroppo ha avuto dei problemi in passato e se li è portati dietro nel tempo. Lo conosco, anche se non ci frequentiamo. È molto bravo nel suo lavoro"*

PAGLIANI, invece, rilasciava un'intervista il 3.10.2012, intitolata *"Altro che cene, indaghino sulle coop rosse"*, nella quale affermava che, a suo dire, le interdittive dovevano essere utilizzate solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Il giornalista chiedeva a PAGLIANI: *"Cosa ne pensa delle interdittive?"* e PAGLIANI rispondeva: *"Sono strumento di eccezionale importanza contro i fenomeni malavitosi, ma se vengono utilizzate a dovere. Vanno bene se ci sono elementi inconfutabili di colpevolezza".*

Il 10.10.2012 PAGLIANI veniva intervistato dai conduttori GIBERTINI Marco e dall'Avvocato Marchesini Stefano (difensore di Gianluigi SARCONE) alla trasmissione Poke Balle in onda su Telereggio. Nel corso della trasmissione veniva mandata in onda una ulteriore intervista fatta a Gianluigi SARCONE. Il titolo della serata era "La cena delle beffe" (file video riprodotto in udienza).

Qualche giorno prima, il 6.10.2012 GIBERTINI, mentre si trovava bordo della sua autovetture impegnato in una conversazione telefonica con COSTI Omar, veniva contattato da PAGLIANI e convenivano di concordare domande e risposte dell'intervista che GIBERTINI gli aveva proposto di fare nella sua trasmissione Poke Balle (prog n. 558 RIT 174/12). L'8.10.2012 SARCONE Gianluigi veniva intervistato su accordo tra GIBERTINI e l'avvocato Marchesini presso lo studio di quest'ultimo. Ciò perché GIBERTINI aveva avuto dei problemi con Franzini, dopo l'incontro che GIBERTINI aveva avuto il 6 marzo con PAOLINI

e SARCONE, prima che il fratello Gianluigi e DILETTO si recassero a minacciare il conduttore di Telereggio.
Dunque, il 10.10.2012 PAGLIANI veniva intervistato, avendo concordato preventivamente domande e risposte, all'interno della trasmissione di Telereggio (puntata intitolata "La cena delle Beffe") durante la quale veniva mandata in onda un'ulteriore intervista fatta a SARCONE GIANLUIGI.
Il 20.10.2012 GIBERTINI e SALSI parlavano di SARCONE chiamandolo *"il number one"* e GIBERTINI diceva *"sono diventato amico di SARCONE(...) fa capo a GRANDE ARACRI, il Mossar di GRANDE ARACRI, ha dovuto chiedere il consenso eh(...)"* ,e convenivano di recarsi a conversare in un bar per paura delle intercettazioni ambientali (cfr. Cap. VII capo 66).

Il 5.12.2012, nelle fasi finali del Processo *EDILPIOVRA*, che vedeva imputato SARCONE Nicolino, costui presagiva l'esito negativo del processo, sottolineando che la pena richiesta dal Pubblico Ministero era stata di 12 anni di reclusione, e programmava quindi un'intervista con il Resto del Carlino grazie all'intermediazione di GIBERTINI. Il 25.1.2013, ha spiegato il maggiore Leuzzi tutti gli appartenenti alla consorteria (BLASCO, PAOLINI, i fratelli Carmine e Giuseppe, COLACINO Michele, BRESCIA, SILIPO Antonio, lo contattavano per sapere l'esito del processo.).
Il processo si concludeva il 25.1.2013 con la condanna di SARCONE Nicolini ad anni 8 e mesi 8 di reclusione. Nei giorni successivi si registravano una serie di telefonate tra SARCONE e GIBERTINI, in cui quest'ultimo dava prova di organizzare l'intervista richiesta dal SARCONE (prog. n. 10426, 10457 RIT 188/12). Il 31.1.2013 SARCONE Nicolino rilasciava alla giornalista Pignoli Sabrina, un'intervista al Resto del Carlino presso il bar Fashion, intervista che veniva pubblicata solo la successiva domenica (il giorno notoriamente di maggior tiratura settimanale dei quotidiani), 3 febbraio a pagina 4-5, pagine centrali. Veniva, in altri termini, dato ampio risalto alla intervista. In particolare, nella pagina di destra della stessa - che recava la foto di SARCONE - la giornalista Pignedoli chiedeva a SARCONE: *"Ma ci sono le indagini e le intercettazioni?", riferito a un qualcosa di cui si è parlato prima. E, lui risponde: "Ma no. Si parla di regali, come per esempio nell'intercettazione sull'incendio del bar tabaccheria in via Dalmazia. Anche il proprietario, Salvatore Lombardo, ha testimoniato che io mi sono sempre comportato bene nel suo bar". E SARCONE rispondeva: "Si può anche pensare che il proprietario possa avere paura di lei", lui risponde: "Beh, allora, se si pensa questo, le testimonianze in aula non hanno più senso. Anche la Masini e Bini, perché sono intervenuti per commentare la mia sentenza, cosa interessa a loro?"*. Nella pagina di sinistra dell'intervista il titolo era: *"SARCONE: "Facevo fatture false, ma solo per 200 euro". E poi sotto: "L'imprenditore edile, condannato per mafia a 8 anni e 8 mesi"*

2.3.1. Conclusioni
In ragione delle indicate prove, da integrarsi con quanto già esposto ed argomentato in relazione al capo 201 (cfr. Cap X), pare di tutta evidenza come l'associazione, posta di fronte alla situazione di grave fibrillazione, anziché soccombere, anziché scappare, come paventato nella conversazione intercorsa tra SARCONE e DILETTO, ha reagito, e lo ha fatto secondo

una ben precisa strategia. Ed è così che, innanzitutto, ha cercato un referente politico che si facesse carico delle istanze degli associati in una "battaglia" e che fungesse da portavoce della tesi appositamente creata per nascondere la reale natura della controffensiva attuata dal gruppo criminale per deviare la crescente attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla presenza del sodalizio sul territorio reggiano e, in generale, emiliano. Anziché ricorrere alle armi, l'associazione mafiosa ha quindi avviato una grande campagna politico-mediatica, mettendo in campo tutte le proprie risorse pubbliche a sostegno della tesi della discriminazione e dell'isolamento dei cutresi emigrati nella Provincia reggiana diversi anni prima, per delegittimare e stigmatizzare le denunce, le azioni delle Istituzioni e le indagini. Di fronte a mezzi d'informazione non più appiattiti sul silenzio ed insensibili alla presenza della 'ndrangheta nel territorio reggiano, l'associazione ha attuato un reazione energica, solida, compatta, tentando di condizionarli lungo due ben distinte linee direttrici:

- quella della sua promozione, attuata anche grazie alla figura di GIBERTINI Marco, pronto ad appoggiare il sodalizio pure sotto questo profilo, grazie alle sue radicate conoscenze nel mondo della informazione, nel quale lavorava da anni;
- quella della intimidazione, dell'imbavagliamento: gli episodi consumati ai danni dei giornalisti Gabriele Franzini e di Sabrina Pignedoli sono emblematici e non necessitano di ulteriori commenti.

Lo scopo era sempre il medesimo: quello di diffondere nell'opinione pubblica, per il tramite dei mezzi di informazione, l'idea che la denuncia pubblica della presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia fosse, in realtà, un attacco ai calabresi in genere e alla loro capacità operativa e concorrenziale, in modo da occultare il radicamento della associazione mafiosa dietro l'apparenza di una comunità di onesti lavoratori ingiustamente discriminati dalla politica, dalla stampa dalle istituzioni e, per l'effetto, ingiustamente emarginata dall'economia locale alla quale, fino a quel momento aveva contribuito in larga misura.

2.4. I collaboratori di giustizia

Altrove è stato espresso il giudizio del Tribunale in ordine alla credibilità dei collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento (cfr. Cap. IV). Le loro dichiarazioni, nella loro moltitudine, sono state richiamate nel dipanarsi della motivazione in relazione ai reati fine e alle informazioni coinvolgenti i singoli imputati all'interno degli stessi, a completamento delle altre prove assunte, già di per sé capaci di dimostrare, nella maggior parte dei casi, i fatti contestati. In ciascuna di quelle sedi sono stati individuati i singoli riscontri individualizzanti.
Qui si farà altrettanto, ma con specifico riferimento al delitto associativo di cui capo 1, dando così spazio ad una fonte di conoscenza "interna" che, grazie alla straordinaria sinergia con la forza, autonoma, di tutte le altre prova assunte in dibattimento, ha permesso di fare luce sulla storia, sulle modalità di penetrazione, di insediamento, di radicamento, di affermazione e di sviluppo nel territorio reggiano di una 'ndrina di 'ndrangheta, distaccata ed autonoma da quella di Cutro.
In questa sede troveranno dunque adeguato spazio sia le propalazioni dei collaboratori "storici" che quelle dei collaboratori "nuovi".

2.4.1. Le dichiarazioni di D'AMATO Alessandro (udienza 28.10.2016)

Prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da D'AMATO Alessandro si ricorderà (cfr. Cap. IV) come egli facesse parte del clan Cassotta, costituito a seguito della scissione dal clan Delli Gatti- Di Muro. In quanto appartenenti a un clan minore della Lucania, i basilischi, in conflitto con l'originario gruppo di appartenenza, lui e gli altri esponenti del gruppo avevano chiesto e ottenuto il sostegno e l'alleanza con il gruppo 'ndranghetista della famiglia SARCONE. L'appoggio richiesto si inseriva nel contesto delle regole mafiose, che vogliono che delitti importanti, come gli omicidi, siano autorizzati dai gruppi che esercitano una qualche influenza e attività nei territori dove il delitto si deve compiere. A seguito degli arresti per associazione per delinquere, tra cui il Cossidente, il D'AMATO, Marco Cassotta e Massimo Cassotta, avevano scoperto che Cossidente aveva iniziato a collaborare con la giustizia. Cossidente era in copiata di tutti e tre. I tre mafiosi si erano preoccupati perché nel 1997, con il gruppo dei basilischi, ovvero Cossidente e Cosentino, il clan Cassotta aveva partecipato all'omicidio dei coniugi Gianfredi. Da qui, appunto, il timore che Cossidente potesse parlare anche di questo omicidio. Il pensiero di eliminarlo insorse immediatamente. E' in questo momento che Marco Cassotta conobbe Gianluigi SARCONE in carcere. In seguito, D'AMATO e Marco Cassotta, davanti al carcere di Matera, vennero presentati con l'intercessione del fratello Gianluigi a Nicolino SARCONE. *"Siccome negli anni 1997 noi, con il gruppo Basilischi, cioè Cossidente e Cosentino, abbiamo fatto questo duplice omicidio dei coniugi Gianfredi, sapendo che Cossidente stava collaborando con il SISDI, avevamo paura che poteva parlare anche di questo duplice omicidio, tant'è vero che noi lo volevamo ammazzare, a Cossidente. Succede che, nel frattempo che Marco Cassotta conosce Gianluigi SARCONE, lui esce fuori il carcere, noi conosciamo Nicola SARCONE davanti al carcere di Matera, io e Marco Cassotta. Dopo un po' di tempo saliamo su a Reggio Emilia. Adesso, il paese, non lo ricordo. Era casa di sua sorella."* SARCONE stava rientrando da un permesso premio; D'AMATO e Marco Cassotta si fecero trovare davanti al carcere. L'appuntamento era stato preso da Gianluigi SARCONE che, nel frattempo, era uscito dal carcere (anche Marco Cassotta era stato nel frattempo liberato). Il motivo principale dell'incontro era la volontà di Marco Cassotta di vendicare l'uccisione del fratello; decise quindi di chiedere l'aiuto dei SARCONE (Nicolino e Gianluigi) per eliminare il clan Di Muro e Delli Gotti, considerati responsabili dell'omicidio del Cassotta.

Le notizie in possesso dei "basilischi" indicavano Vincenzo di Muro come abitante a Forlimpopoli; essi tuttavia ignoravano esattamente dove. In questa situazione i fratelli SARCONE vennero considerati come un punto di riferimento rispetto all'intero territorio dell'Emilia. Avevano perciò ritenuto che sarebbe stato abbastanza facile, con l'aiuto dei SARCONE uccidere almeno Vincenzo Di Muro. I SARCONE li rassicurarono, dicendo che avrebbero dato loro una mano.

I SARCONE, in carcere, erano "portati" come persone molto potenti, come appartenenti ad un clan molto potente: *"In carcere erano portati come persone molto potenti, potentissime, come clan potente. E Marco Cassotta su queste cose qui c'aveva un occhio fine, cioè guardava bene. Infatti non andava vicino quelle persone che non lo potevano aiutare. Il suo obiettivo era solamente di poter vendicare il fratello".*

Quando Nicolino SARCONE uscì dal carcere, D'AMATO e Marco Cassotta si recarono a Reggio Emilia, nella casa della sorella di Nicolino SARCONE; il collaboratore non ricorda il paese ma ricorda che era una villetta le cui caratteristiche lo colpirono.
Il D'AMATO ricorda di essere "salito" insieme a Saverio LOCONSOLO e a un'altra persona. Avevano viaggiato con una lancia Delta integrale verde metallizzato, che regalarono a SARCONE Nicolino per conto del Cassotta. Prima del viaggio una persona inviata da Marco Cassotta gli aveva consegnato una mitraglietta Skorpion che doveva essere consegnata a Nicolino SARCONE. Durante il tragitto da Melfi quell'arma era stata nascosta nell'auto, a SARCONE consegnarono auto e mitraglietta. Nicolino ricevette l'arma e la ripose in un garage posto a lato della casa. L'arma è pronta all'uso: *"DICH. D'AMATO A. – No, c'era solamente lei. Lei con il caricatore sotto. E portare i proiettili della 7,65 bifilare. Sono dei proiettili diversi dalla 7,65 normale. Sono tipo una bottiglia: sotto sono 7,65 e sopra sono leggermente più fini. Al contrario sto dicendo. In pratica, sopra è 7,65, ma sotto sarà sicuramente più carica."* I loro rapporti erano confidenziali, il D'AMATO si rivolgeva a Nicolino chiamandolo *"Compà Nicola"*. Pranzarono con Nicolino e suo fratello minore che, poi, li accompagnò a Parma; tornarono quindi a casa in treno. D'AMATO era già salito altre volte al Nord, per scoprire dove abitasse Vincenzo Di Muro. Prima di Nicolino, D'AMATO aveva conosciuto Gianluigi al quale aveva già chiesto aiuto sempre per rintracciare Vincenzo Di Muro. Gli aveva chiesto informazioni, e l'appoggio di uomini e mezzi.
Nelle occasioni in cui D'AMATO saliva con Marco Cassotta, i due incontravano Gianluigi con il quale pranzavano e parlavano del progetto omicidiario. In questi termini il collaboratore è stato esplicito, mettendo così in evidenza la caratura criminale di Gianluigi SARCONE: *"Già altre volte per poter parlare proprio per poter vedere dove stava l'abitazione di Vincenzo Di Muro, fratello di Angelo Di Muro, quelli che Marco Cassotta sospettava di... che sarebbero stati loro a ammazzare il fratello Antonio Eufemio. P. M. – E con questo Gianluigi cosa c'entra? DICH. D'AMATO A. – Gianluigi c'entra, perché loro... Marco Cassotta ha cercato sempre aiuto. E loro volevano fare che loro aiutavano noi e noi dovevamo aiutare loro."* Il delitto non si consumò per l'attendismo dei SARCONE. Il collaboratore ha riferito, ancora, che erano saliti altre volte, D'AMATO, Marco Cassotta e Massimo Cassotta per incontrare SARCONE. Ha riportato un dettaglio preciso a conferma della piena disponibilità a sottoporre alla verifica dei riscontri la propria credibilità: al tempo Gianluigi disponeva di una golf a benzina 16 valvole nera, un'autovettura molto in voga al tempo nelle consorterie criminali.
I SARCONE li hanno quindi "legalizzati" e spogliati della carica di camorristi, inquinata dall'essere stata concessa avendo in copiata il Cossidente divenuto nel frattempo un "infame". Si presentarono perciò ai SARCONE per aggiustare la loro copiata che portava inizialmente il nome di Cossidente. I SARCONE li spogliarono della "camorra" e li rivestirono con il fiore e lo sgarro diventando affiliati al gruppo 'ndranghetista dei SARCONE: *"P. – Nella sostanza. Nella sostanza, siete diventati affiliati a quale gruppo? DICH. D'AMATO A. – Al gruppo di SARCONE. P. – Al gruppo di 'Ndrangheta? DICH. D'AMATO A. – Di 'Ndrangheta, sì. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – Spieghi bene questo passaggio, e cioè: il clan Cassotta rimane un clan della 'Ndrangheta, perché già lo era prima. DICH. D'AMATO A. – Sì. P. M. – Con un legame che è diverso da quello iniziale. DICH. D'AMATO A. – Sì. Prima era legato con il clan Cossidente. P. M. – Attraverso il clan*

Cossidente. DICH. D'AMATO A. – Sì. Sempre alla 'Ndrangheta. Poi ci spogliammo dal clan Cossidente e ci rivestirono loro la carica di sgarrista con il clan SARCONE. P. M. – Chi era presente? Come avviene questa vicenda? Voi venite su appositamente per questo? Era oggetto di un accordo? E che cosa succede? DICH. D'AMATO A. – Sì. Ne parlavamo sempre con Gianluigi precedentemente e ci diedero un appuntamento quel giorno lì. Infatti si è trovato Nicola, Gianluigi e un'altra persona, che non ricordo il nome. E infatti è proprio lui quello che ha fatto tutto il rito, il rito per poterci legalizzare. E infatti dicevano Nicolino e Gianluigi: Dai, dai, tranquillo, fai tu."

Assolutamente degna di nota la descrizione del rituale, che attesta - così come riscontrata anche dal LOCONSOLO (cfr. infra) - la profonda compenetrazione del gruppo SARCONE nei rituali e nelle forme di adesione alla 'ndrangheta, a conferma di una partecipazione all'organizzazione risalente nel tempo e con un coinvolgimento totale: *"P. – Ce lo vuole raccontare, questo rito? Lo vuole descrivere? DICH. D'AMATO A – Certo. Prima battezzarono il locale e poi noi. P. – In cosa consiste il battesimo? DICH. D'AMATO A. – Loro inizialmente, per poter accedere e poter fare il rito di battezzo, debbono battezzare il locale, cioè l'ambiente dove si svolge questa situazione. Si mettono a ferro di cavallo le persone e ti chiamano e incominciavano a fare... intanto mi hanno spogliato da quello che io portavo. P. – A parole. DICH. D'AMATO A. Sì, sì. Mi spogliavano di quello che mi ero portato. E poi mi hanno battezzato con lo sgarro, facendomi, con i giuramenti e tutto, la croce sulla mano destra, sul pollice. Tant'è vero che Gianluigi, quando io lo conobbi, c'aveva un tic esagerato: faceva sempre in questa maniera. Il Presidente dà atto che il testimone si tocca il dito pollice con il dito indice. Il testimone dichiara: <<Perché questo è un segnale proprio per far vedere, facendosi la croce sopra il pollice...>>. PRESIDENTE P. – La croce sul pollice? DICH. D'AMATO A. – (Sì, qui sopra, così) ...che c'hai lo sgarro. E quando andammo a mangiare nel ristorante, Gianluigi, parlando parlando, c'aveva sempre questo tic, si toccava sempre questo dito, faceva sempre in questa maniera. Tant'è vero che gli domandai, io a Marco: Ma che c'ha lo sgarro, compà Luigi? Dice: Non lo so. P. – Comunque lo sgarro poi l'hanno dato a voi. DICH. D'AMATO A. – Sì. Poi c'hanno dato lo sgarro a noi. P. – E siamo in che periodo, in che anno? DICH. D'AMATO A. – Presidente, faccio fatica, io, sinceramente. P. – Anni novanta? DICH. D'AMATO A. – Comunque sì, negli anni novanta. Forse tra la metà degli anni novanta... mò... adesso... PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – C'era qualche condizione di SARCONE Nicola o Gianluigi che ricordo rispetto a quel periodo? Carceraria. DICH. D'AMATO A. – La condizione è successa dopo che lui Gianluigi è uscito. Scusa, sbaglio: Nicola era uscito dal carcere. P. M. – Nicola era uscito dal carcere; e Gianluigi aveva qualche limitazione o era libero? DICH. D'AMATO A. – Sì. Gianluigi c'aveva, se non sbaglio, la semilibertà e andava nel carcere di Parma a fare la semilibertà.*

D'AMATO e Marco Cassotta si recarono successivamente a Cutro, a casa della madre dei SARCONE; anche qui incontrarono Nicolino, Gianluigi e un'altra persona. Marco Cassotta aveva documenti dai quali emergeva la collaborazione di Cossidente; non si sapeva come le avesse avute, ma furono fatte leggere ai SARCONE quando vennero "legalizzati" da loro.

Al collaboratore risulta, ancora, che Gianluigi abbia battezzato altre persone. Si tratta di un rilievo significativo, corroborato da un preciso significativo episodio che concerne uno sgarbo

fatto da uno del clan Cassotta proprio al SARCONE nel momento in cui quest'ultimo stava procedendo a uno di tali "battesimi". Si tratta della gaffe dell'iniziato che, davanti al SARCONE, aveva detto che avrebbe preferito essere battezzando dal Cossidente: *DICH. D'AMATO A. – Questo adesso vive a Forlimpopoli Era una persona che stava vicino a Marco Cassotta, poi per discussione se ne scappò da Melfi, però nel frattempo era stato affiliato dal clan SARCONE, da Gianluigi proprio, tant'è vero che lui fece in quell'occasione fece una gaffe: voleva essere battezzato per forza da Antonio Cossidente e involontariamente dice: No, ma io volevo essere battezzato da Tizio; perché mò mi fai tu, Caro? E dice Gianluigi, guardando Marco Cassotta, dice: Ma chi mi porti qua?."*

L'accordo era di mutua assistenza nel senso che i SARCONE avrebbero aiutato loro e loro avrebbero aiutato al bisogno i SARCONE. Una volta Nicolino chiese a Marco Cassotta di ospitare un ragazzo latitante (che il collaboratore riconosce in via probabilistica come Carmine SARCONE).

Successivamente fecero un'alleanza con la famiglia MACRI' alla quale si presentarono come compari dei SARCONE e furono nuovamente battezzati con il grado di trequartino. L'alleanza con i MACRI aveva sempre lo scopo di consumare la vendetta. In copiata aveva i MACRI'. Il fatto che si fossero presentati ai MACRI' di Siderno come compari dei SARCONE e che erano stati affiliati dai SARCONE era una sorta di biglietto da visita, una garanzia.

D'AMATO, ancora, ha spiegato con precisione che era a conoscenza del suo gruppo il fatto che i SARCONE lavoravano in Emilia Romagna nell'edilizia, trafficavano in droga, facevano estorsioni. Sapevano che in Emilia Romagna c'era un gruppo di 'ndrangheta che aveva a capo proprio i SARCONE. Il collaboratore ha confermato che negli ambienti 'ndranghetisti nella seconda metà degli anni novanta si dava per esistente una locale autonoma di 'ndrangheta nella zona di Reggio Emilia-Parma della quale i SARCONE erano a capo. Per questo li avevano potuti battezzare. I fratelli SARCONE erano conosciuti come soggetti molto potenti nella ndrangheta: *DICH. D'AMATO A. – L'unica cosa che noi avevamo bisogno veramente era di poter... se loro ci aiutavano a poter portare avanti il nostro obiettivo, quello di fare l'agguato a Vincenzo Di Muro, che era quello che ha ammazzato Antonio Cassotta. Sapevamo che loro lavoravano nell'edilizia, sapevamo che loro stavano lavorando in questa... però sapevamo pure che facevano roba di droga, facevano estorsioni e quest'altro. Però a chi no. P. M. – Sapevate, ovviamente, della loro appartenenza alla 'Ndrangheta? DICH. D'AMATO A. – Sì, P. M. – Sapevate a che gruppo appartenevano, cioè se c'era un gruppo in Emilia? DICH. D'AMATO A – Il gruppo era il loro. Noi pensavamo che il gruppo era il loro. P. M. – Lei al Pubblico Ministero (questa volta cito il verbale riassuntivo, pagina 3) disse. "Questo i SARCONE hanno potuto fare" – lo dice con riferimento al battesimo – "poiché i SARCONE ed il loro gruppo appartengono alla 'Ndrangheta, in particolare hanno un locale autonomo di 'Ndrangheta nella zona di Reggio Emilia e Parma". DICH. D'AMATO A. – Sì. P. M. – "In SARCONE Nicola e Gianluigi erano conosciuti come soggetti molto potenti entro la 'Ndrangheta". DICH. D'AMATO A. – Sì, confermo. P. M. – E' questo che lei sapeva? DICH. D'AMATO A. – Sì. Confermo.*



2.4.2. Le dichiarazioni di LOCONSOLO Saverio (udienza 28.10.2016)

LOCONSOLO Saverio ha reso dichiarazioni principalmente relative alla figura di SARCONE Nicolino e di SARCONE Gianluigi, indicati come i soggetti di vertice della cosca di 'ndrangheta reggiana, il primo dotato di un'autorevolezza criminale tale da permettersi di autorizzare la spendita del proprio nome al cospetto di Antonio PELLE. I due fratelli sono descritti tutt'affatto che dissociati; nella loro attività, bensì rinsaldati al vertice dell'organigramma criminale. Tali propalazioni rispecchiano, con propria autonomia, quelle del D'AMATO, descrivendo con chiarezza anche la situazione del gruppo lucano e i suoi rapporti con la 'ndrina reggiana, spiegando l'evoluzione del rapporto.

Marco Cassotta conobbe SARCONE Nicolino e SARCONE Gianluigi alla fine degli anni '90. Con loro aveva instaurato un rapporto di stima e di fiducia, alla base del quale vi era anche la volontà di vendetta per la morte del fratello. Proprio in ragione di questo rapporto così profondo, Cassotta si era rivolto a SARCONE Nicola per avere la disponibilità di armi e l'indicazione di persone che potessero aiutarlo a consumare la vendetta e uccidere rivali. LOCONSOLO era l'autista di Cassotta, e per questo aveva incontrato diverse volte SARCONE Nicolino, anche se, all'inizio non partecipava ai dialoghi tra i due. Dopo alcuni incontri Marco Cassotta fece battezzare LOCONSOLO perché in questo modo *"venivi preso come uomo di fiducia"*. Nel periodo collocabile tra il 1998 e il 2000, venne quindi battezzato. Il rituale si celebrò all'interno di un locale. Erano tutti disposti a cerchio. SARCONE Nicolino aveva prima battezzato il luogo (*"Siamo accomodi a battezzare questo locale"*) e quindi aveva iniziato il rito della sua affiliazione. Al rituale avevano preso parte anche SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso. LOCONSOLO non conosceva DILETTO, mentre aveva già visto, in occasioni precedenti, SARCONE Gianluigi. Il collaboratore ha descritto nei particolari il rito di affiliazione, le formule usate ed i gradi ottenuti. *"DICH. LOCONSOLO S. – Ci siamo messi a cerchio, allora SARCONE Nicola ha preso la parola, ha incominciato a prendere la parola e a dire: "Siamo accomodi a battezzare questo locale?". Noi abbiamo riso: "Siamo accomodi... Sì. Allora ha incominciato a dire: "A nome dei nostri tre vecchi cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso, io battezzo questo locale. Se prima lo conoscevo come un locale di transito e di passaggio, ora lo riconosco come un locale battesimale dove si battezzano picciotti e giovani d'onore". P. – ..."e giovani"...? DICH. LOCONSOLO S. – .. "d'onore". PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – Dopodiché? E qui c'erano i due SARCONE? DICH. LOCONSOLO S. – C'eravamo tutti quanti. P. M. – Quelli che ha detto lei. DICH LOCONSOLO S. – Quelli che ho detto, sì. P. M. – Quindi cinque eravate? DICH. LOCONSOLO S. – Sì. P. M. – Ho capito bene? DICH. LOCONSOLO S. – Sì. Poi incominciò il rito, ad affiliarmi, mi diede la picciotteria, disse: "Calice d'argento, ostia consacrata, con parole d'omertà è formata società". Incominciò poi a dire: "Siamo pronti?", Nicola SARCONE. Noi rispondemmo: "Su di chi?". P. M. – "Noi" chi? Lei. DICH. LOCONSOLO S. – Tutti noi. P. M. – Ah, tutti? DICH. LOCONSOLO S. – E dice: "A dare a LOCONSOLO la carica di picciotteria". "Prontissimi", rispondiamo noi. Poi incomincia a dire: "Giuri di essere fedele alla società come la società lo sarà con te e di rinnegare madre, padre, fratello, sorella e, se è necessario, anche il tuo stesso sangue?". Io risposi: "Lo giuro". E poi lui disse: "Se prima ti riconoscevo come un contrasto onorato, ora ti riconosco come un picciotto d'onore". Questa era la prima carica che mi ha dato. Poi, dato che*

partiamo subito dalla seconda, camorrista, mi ha dato anche il camorrista. La stessa situazione, solo che dopo io, finita la prima... "giurì di essere fedele alla società e di rinnegare madre, padre, fratello e sorella", lo punsi sul dito indice, dove uscì il sangue PRESIDENTE P. – Lei ha punto lui? DICH. LOCONSOLO S. – Sì. P. – O lei ha punto lei? DICH. LOCONSOLO S. – No, io ho punto lui. E uscì il sangue, lo misi su un santino e lo bruciò sulla sua mano. P. – Quindi lei ha tenuto il santino mentre bruciava? DICH. LOCONSOLO S. – Nella mano aperta, così. P. – Mentre bruciava? DICH. LOCONSOLO S. – Sì, mentre bruciava. E' un foglio di carta. Subito si è spento, non è che... E poi ha detto: "Se prima ti riconoscevo come un picciotto d'onore, ora ti riconosco come un camorrista appartenente a questo corpo di società". Ci siamo fumati la sigaretta, anche chi non fumava se la doveva fumare."

In quella occasione gli vennero dunque conferiti due gradi (picciotto d'onore e camorrista), oltre alla copiata: Marco Cassotta – capo bastone - Saverio Riviezzi, Nicola SARCONE (compare di sangue) e Alfonso DILETTO, successivamente sostituito da Maurizio Barberi di Andali.

Emerge dalle parole del collaboratore il coinvolgimento nel rituale dei tre massimi esponenti della cosca reggiana: i fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, e DILETTO Alfonso, indicati come appartenenti all'associazione trattata in questo processo sin da gli anni novanta.

Sotto questo aspetto LOCONSOLO riscontra puntualmente l'altro collaboratore di giustizia, D'AMATO Alessandro: le due testimonianze si reggono reciprocamente in assenza di alcuna prova, neppur indizio o mero sospetto di collusione per indirizzare le reciproche dichiarazioni, rese oltretutto su temi rispetto ai quali vi è il massimo disinteresse di entrambi i dichiaranti.

Nel primo periodo di frequentazione della famiglia SARCONE si era si era recato a Reggio solo con Cassotta; successivamente si era unito anche D'AMATO. La sua frequentazione di SARCONE era tale da ricordare anche la abitazione e il dettaglio del povero figlio di pochi anni morto per una malattia e che stentava a camminare. Il testimone è a conoscenza del fatto che Cassotta regalò a SARCONE Nicolino una Lancia Delta integrale, di colore nero, anche se non ricorda se in quella occasione vi fosse anche il D'AMATO né se al suo interno fosse occultata una mitraglietta. Le lievi difformità e la mancanza di conoscenza sotto il secondo aspetto non valgono ad impedire di ritenere riscontrata la vicenda già riferita dal D'AMATO, posto che non è certamente il colore dell'auto ad incidere sul giudizio, mentre la mancanza di ricordo in ordine alla mitraglietta nascosta, se da un lato conferma la mancanza di collusione tra i due collaboratori, dall'altro lascia lo spazio alla possibilità che si trattasse di informazione destinata a restare a segreta.

LOCONSOLO ha riferito ha che in un'occasione SARCONE Nicolino gli aveva consegnato un chilo di droga da portare a Melfi.

In merito alle richieste di aiuto che il CASSOTTA chiese a SARCONE per potere consumare la propria vendetta nei confronti dei clan rivali, vendetta che doveva compiersi in Basilicata, il collaboratore ha spiegato che Nicolino, che in quel momento non poteva aiutarli, aveva suggerito al Cassotta di andare, addirittura, a San Luca, facendo il suo nome. Si recarono quindi a San Luca per incontrare Giuseppe PELLE. In quella occasione, tuttavia, la moglie disse loro che era latitante invitandoli a tornare più avanti. Tornarono una seconda volta in cui vennero accompagnati in montagna in un casolare. Qui Giuseppe PELLE parlò alla presenza del solo Cassotta.

LOCONSOLO ha inoltre confermato, riscontrandolo, quanto riferito dal D'AMATO, sostenendo che il clan Cassotta ebbe rapporti anche con la famiglia MACRI' di Siderno, famiglia con la quale si era stretta una vera e propria alleanza.
Visionato l'album fotografico, il collaboratore ha riconosciuto senza alcuna esitazione, a fronte di decine di foto mostrate: Gianluigi SARCONE, (seppur non riconosciuto davanti al PM) Giuseppe PELLE; SARCONE Nicolino; SARCONE Carmine; DILETTO Alfonso, sarebbe a dire proprio quei soggetti che nel corso dell'esame ha riferito di avere incontrato in circostanze significative.
L'individuazione fotografica è coerente con i rapporti che il teste ha avuto con l'imputato nei periodi di reciproca conoscenza e incontri: *"Gianluigi, l'ho incontrato sempre quando andavamo a trovare Nicola SARCONE. Adesso non ricordo bene se era Emilia, se era Parma, perché lui una volta si è spostato. Io adesso non ricordo bene, perché è stato molto tempo fa, si era spostato: Reggio Emilia, Parma, non ricordo bene. Però l'ho incontrato in più di qualche occasione, che poi ci fecero vedere anche i cantieri dove lavoravano."*.

2.4.3. Le dichiarazioni di BELLINI Paolo (udienza 28.10.2016)
La testimonianza di BELLINI Paolo si è sviluppata lungo la descrizione e spiegazione della scia di fatti di sangue che condussero al controllo del territorio della 'ndrangheta dopo una sanguinosa guerra sviluppatasi a Reggio Emilia negli anni novanta, alla quale partecipò in prima persona come killer al servizio del gruppo dei VASAPOLLO-RUGGERO-BONACCIO, che aveva deciso di rendersi liberarsi e ribellarsi al potere della famiglia DRAGONE. Una intricata storia di alleanze, raggiri, strategie e di fatti di sangue conclusisi con l'egemonia di GRANDE ARACRI, dopo l'uccisione a Cutro di DRAGONE Antonio nel 2004. Una vera e propria mattanza, scatenata dalla uccisione di Nicola VASAPOLLO nel 1992 e, quindi, durata ben oltre un decennio.
Il coinvolgimento di BELLINI in questa guerra è chiaro: dipese da uno scellerato patto stretto in carcere con VASAPOLLO Nicola: *DICH. BELLINI P. - Con la 'Ndrangheta... Io ho conosciuto VASAPOLLO Nicola nel carcere di Prato. L'anno, non me lo ricordo, comunque è deducibile dal soggiorno effettuato a Prato. E lì lui mi disse che faceva parte della 'Ndrangheta di DRAGONE Antonio e si combinò tra noi un patto, ahimè scellerato, ma un patto: che all'uscita di entrambi ci saremmo aiutati a vicenda. Io avevo da togliermi un sassolino dalle scarpe e nello stesso tempo lui, uguale. Usciti dal carcere, io assolsi all'impegno preso. E lui dopo questo fatto mi disse che aveva la responsabilità di una 'ndrina in quel di Reggio Emilia e che mi avrebbe voluto con lui come consigliere. E così fu."*

Ucciso il VASAPOLLO nel 1992, era iniziata la guerra che si protrasse per tutti gli anni novanta. Al tempo VALERIO faceva parte del gruppo insieme a VASAPOLLO, BELLINI e BONACCIO che si pose a capo del gruppo dopo la morte del capo. Conobbe FLORO VITO Giulio. BELLINI perse progressivamente la sua qualità di consigliere, divenendo il killer del gruppo; riceveva gli ordini da VASAPOLLO Vincenzo che, a sua volta, dipendeva da BONACCIO Giulio. A seguito dell'uccisione di Nicola VASAPOLLO, iniziò la mattanza. BELLINI non è a conoscenza delle esatte dinamiche tra i gruppi. Da quello che gli dicevano i suoi referenti, il gruppo contrapposto a quello di BONACCIO/VASAPOLLO era quello dei DRAGONE. Pur non conoscendo DRAGONE, sapeva bene chi era, ma la sua determinazione

era tale da andare al cospetto di Raffaele DRAGONE dicendogli che lo avrebbe ucciso costringendolo alla fuga: *DICH BELLINI P. – No. Sapevo chi era. Sapevo chi era anche... adesso, il nome, non me lo ricordo, Raffaele mi sembra, quello che viveva a Cavriago, che io feci scappare quando andai sotto casa sua a suonare il campanello e gli dissi che l'avrei ucciso per il semplice motivo che avevo subito due tentativi di agguato. Ed era nella lista di quelli che dovevano essere soppressi."*

BELLINI non era formalmente affiliato ma sapeva che partecipare ad una cresima/comunione in qualità di padrino determina uno stretto legame anche di natura criminale, poiché si entra *"a pieno titolo nel tessuto familiare"*. Fu proprio la casuale mancata partecipazione come padrino alla comunione di un VASAPOLLO a non permettergli la formale affiliazione.
BELLINI non ha mai conosciuto Nicolino GRANDE ARACRI, anche se era diventato un obiettivo e doveva essere ucciso. L'omicidio doveva essere commesso proprio da BELLINI a Cutro: gli avevano procurato anche un'auto blindata, una mitragliatrice, una pistola e due bombe a mano. Non se ne fece niente perché non vi fu mai l'occasione di cogliere sul posto GRANDE ARACRI e le persone che dovevano essere uccise con lui. Il piano era stato predisposto a Reggio Emilia e l'occorrente per l'azione si trovava a Cutro. Insieme a GRANDE ARACRI dovevano essere uccisi *solo ed esclusivamente quelle determinate persone, cioè quelle del gruppo del signor GRANDE ARACRI Nicolino, la sua presenza, se no non si sarebbe fatto niente, e quelli che erano dentro in quell'ora, in quel momento che mi avrebbero detto erano solo loro.*
L'azione doveva essere accuratamente predisposta, come BELLINI era solito fare, ed eseguita in modo "dirompente".
BELLINI non è mai stato a conoscenza dei rapporti all'interno e all'esterno del gruppo VASAPOLLO/BONACCIO, tanto da rimanerne a volte sbalordito; il passaggio all'altro gruppo di VALERIO lo turbò fortemente; VALERIO era un amico, per lui avrebbe dato la vita: *"non si sapeva chi era veramente con te, chi non era con te. Le azioni, mi son chiesto io, le vado a fare contro chi e perché. Però non potevo chiedere. Tant'è vero che il passaggio di VALERIO Antonio verso l'altro gruppo per me fu una cosa devastante, in quanto eravamo ottimi amici. Io avrei dato la vita per lui, per VALERIO Antonio."*
BELLINI ha ricordato il momento in cui gli dissero che VALERIO era coinvolto nell'omicidio di Nicola VASAPOLLO e che era passato dalla parte del DRAGONE. Fu un momento devastante per il collaboratore, non in grado di penetrare le complesse dinamiche 'ndranghetiste, fatte di silenzi, doppi giochi, tradimenti. Per VALERIO era andato a Cutro, dove il primo lo aspettava, per uccidere il killer di suo padre. Poi lo portarono *"per il paese di Cutro, quella sera volevano addirittura che sparassi a uno"* a un certo VILLIRILLO (ma non è sicuro del nome) che ogni sera si affacciava al balcone.

Dopo l'omicidio di Nicola VASAPOLLO, nel 1992, BELLINI trascorse un periodo in carcere e venne posto sotto protezione, come testimone di giustizia, per le stragi di Firenze di Cosa Nostra del 1992. Apprese, durante la sua semilibertà, dalla madre di Vincenzo VASAPOLLO, che si sapeva della sua collaborazione con la giustizia. Nel 1998, un giorno, davanti al carcere (stava andando al lavoro) vide passare in auto Vincenzo VASAPOLLO e altri due. Comprese così di essere controllato e un possibile obiettivo.

Terminato il periodo di detenzione BELLINI venne riassorbito da BONACCIO nel gruppo dal quale temeva di essere ucciso. Gli obiettivi continuavano ad essere quelli di prima: attaccare il gruppo DRAGONE, che aveva nel frattempo portato attacchi micidiali con il duplice omicidio VASAPOLLO/RUGGIERO. BELLINI ha poi riferito di essere stato autore, per conto dei VASAPOLLO/BONACCIO, dell'attentato al bar Pendolino, eseguito con il lancio di una bomba nel luogo di ritrovo dei "nemici".

Ha quindi raccontato il tentato omicidio di VALERIO Antonio, accusato di avere fatto parte del gruppo che uccise Nicola VASAPOLLO ma, soprattutto, di avere condotto uno spregiudicato doppio gioco. La sera del tentato omicidio di VALERIO Antonio, BELLINI si trovave con VASAPOLLO Vincenzo alla ricerca degli obiettivi dei quali era stata programmata l'eliminazione (BELLINI non conosceva le persone la cui eliminazione era stata decisa nel corso della settimana e VASAPOLLO Vincenzo era colui che doveva accompagnarlo e indicargli obiettivi): "*Transitando sulla via Emilia, si vide VALERIO Antonio che parlava con un signore. E, siccome lui doveva rientrare, che era in detenzione domiciliare... non in detenzione, era in.. non mi ricordo come; doveva rientrare a casa, aveva l'obbligo di qualche cosa. Siamo andati a aspettarlo sotto casa sua. Vincenzo sapeva dove metteva l'automobile, e li abbiamo attuato il piano della sua uccisione. Lui doveva girare intorno al fabbricato e poi, per mettere l'automoblie al parcheggio, doveva ventre con il muso avanti e fare una breve retromarcia. Così mi diceva Vincenzo VASAPOLLO e così fu. Evidentemente lui aveva già studiato le masse di VALERIO Antonio. Quando arrivò, lui mi vide, fece una grossa accelerata, con l'automobile picchiò contro il muro, ma io ebbi il tempo di sparare due o tre colpi subito con una pistola a tamburo, mi sembra un calibro 38 o 357, insomma era una pistola a tamburo che mi era stata data da Vincenzo. Poi feci il giro dell'autovettura per andargli e dare il colpo classico che si dice colpo di grazia. Le grazie sono un'altra cosa, non sono i colpi che si danno. Va beh. E non partì il colpo*".
Ricorda che anche SARCONE era un obiettivo, tanto che una sera VASAPOLLO Vincenzo gli indicò una persona come SARCONE, e lui la uccise. Si trattò però di un errore di persona che portò all'uccisione di un estraneo, tale Oscar Truzzi: "*Mi ricordo solo che in me nacque una rabbia di quelle incredibi" perché mi accorsi che comunque,.. Io ero abituato a più serietà, ero abituato a cose ben diverse, e queste leggerezze, queste cose non erano giuste, non andava bene quello che si stava facendo.*"
BELLINI ha riferito, ancora, di avere conosciuto MACRI' detto il topo, altro esponente, al tempo, del medesimo gruppo e FLORO VITO Giulio. Con quest'ultimo avrebbe dovuto compiere un agguato.
BELLINI ha quindi agevolmente riconosciuto, all'interno di un album fotografico contenente numerose fotografie, VALERIO Antonio e FLORO VITO Giulio.
Il collaboratore ha descritto una situazione di contrapposizione che si ferma al maggio 1999.

2.4.4. Le dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore (udienze 9 e 12 febbraio 2017).
L'evoluzione successiva è descritta da CORTESE Angelo Salvatore.
Grazie al suo racconto si entra nel vivo della 'ndrina reggiana.
CORTESE descrive, infatti, la storia e le ragioni della penetrazione e del radicamento sul territorio reggiano di una 'ndrina distaccata da quella calabrese, la sua azione, le sue modalità

operative, la sua composizione e le su relazioni con la casa madre di Cutro. CORTESE, inoltre, ha autonomamente descritto, prima che l'istruttoria fosse completata, uno dei tratti essenziali della cosca emiliana: il suo volto imporenditoriale. Nel fare ciò CORTESE ha descritto l'espansione e l'infiltraizone nell'economia da parte del sodalizio che, dopo avere accumulato un imponente capitale di forza e di fama mafiosa, ha potuto dedicarsi alla trasformazione in senso imprenditoriale, sorpattutto grazie alla capacità dei suoi imprenditori (in specie GIGLIO, VERTINELLI Palmo e MUTO Antonio) di reimpiegare denaro illecito, senza peraltro mai rinunciare a fare concreta mostra del suo tradizinale volto, soprattutto nei settori classici della sua azione.

Vicinissimo al boss GRANDE ARACRI Nicolino e, per un breve periodo, emissario ed elemento di spicco della filiale della 'ndrina di Reggio Emilia, il CORTESE ha ritenuto di essere entrato nella 'ndrangheta a Cutro come uomo di Antonio DRAGONE, che in quel momento era il capo società nonostante la lunga detenzione. Al rito di affiliazione parteciparono DRAGONE Salvatore, figlio di Antonio, Domenico e Salvatore Virelli, Francesco Ruggiero. Venne battezzato con il grado di picciotto. Due anni dopo, Antonio CIAMPÀ e Domenico MEGNA gli diedero il grado di camorrista. Sulla camorra fece la tirata scegliendo Pietro Scerbo. Nel 1990 GRANDE ARACRI Nicolino gli diede lo sgarro, ed entrò così nella "società maggiore" divenendone il capo sempre per volontà di GRANDE ARACRI Nicolino. Successivamente, nel 1999 gli diede il grado di crimine, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Lo misero in copiata con personaggi di assoluto valore criminale: oltre allo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, NICOSCIA Pasquale e PELLE Antonio di San Luca. Ciò gli conferì lustro, ottenendo maggior rispetto sul territorio. Nel corso della sua testimonianza CORTESE ha ribadito ulteriormente il suo valore 'ndranghetista ricordando la "copiata" di altissimo livello che qualificò l'attribuzione della dote di "crimine" nel 1999, all'inizio della guerra: *"Quindi era una copiata proprio... il massimo, perché, in base alle persone che ti mettono, tu hai importanza"*

In quel periodo, egli, insieme a GRANDE ARACRI, e ad altri tre membri del clan DRAGONE - Salvatore DE LUCA, Salvatore PETA, Domenico LAZZARINI, Antonio MACRI',- si allontanarono da questo clan anche se, per mantenere l'apparenza, continuavano a mandare i denari delle loro attività illecite tramite i nipoti. Iniziò così la scissione ed il periodo degli omicidi: *Rosario Ruggiero alias "tre dita", falegname; poi c'era Antonio VILLIRILLO alias "bellocco", gommista; un certo "ponghino" di soprannome, che l'abbiamo fatto... trovato nella discarica a Cutro; e un certo Lazzaro di Petilia Policastro, un macellaio, che abbiamo fatto quest'omicidio per conto del clan di Petilia Policastro, del quale eravamo alleati.*

A Reggio Emilia l'omicidio di VASAPOLLO Nicola si inseriva a pieno titolo nella lotta interna ai clan presenti sul territorio calabrese e quello emiliano per motivi legati alla spartizione del mercato della droga sul territorio emiliano: Nicola VASAPOLLO venne infatti ucciso per conto del clan DRAGONE che in Emilia Romagna trafficava ingenti quantitativi di cocaina.

Tale conflitto tra le due famiglie portò dunque all'uccisione di Nicola VASAPOLLO. L'omicidio venne eseguito da CORTESE e dal gruppo che si era legato a GRANDE ARACRI

Nicolino, che in quell'occasione operò nell'interesse dei DRAGONE, dimostrando un'apparente indiscussa fedeltà a DRAGONE.
VASAPOLLO Nicola faceva parte del clan emiliano VASAPOLLO-BELLINI. Costoro si erano conosciuti in carcere. BELLINI era un' "azionista". Al loro fianco vi era, inizialmente, anche VALERIO Antonio, detto "Pulitino" che, però, sarebbe poi passato al clan GRANDE ARACRI perché voleva la morte di Rosario Ruggiero che, anni prima, aveva ucciso suo padre.
In proposito CORTESE ha spiegato che VALERIO aveva già cercato, insieme a BELLINI, di uccidere RUGGIERO, detto Tre Dita, ma senza riuscirvi. Essi andarono a Cutro con questo scopo; nel tornare indietro, a Crotone, BELLINI sparò a quattro ragazzi uccidendone uno. Questo fatto gli venne raccontato da VALERIO il quale, secondo il racconto di CORTESE, era passato dalla loro parte appunto perché cercava di vendicare il padre.
Il gruppo di GRANDE ARACRI verificò la lealtà di VALERIO facendosi raccontare tutti i segreti del clan VASAPOLLO. Accertata la sua lealtà, a riprova della stessa, venne coinvolto nell'agguato omicidiario di RUGGIERO Giuseppe (cugino di Rosario): venne posto alla guida del veicolo, una Fiat Uno trasformata in auto dei Carabinieri. In tal modo VALERIO aveva fatto una irreversibile scelta di campo. L'omicidio di RUGGIERO Giuseppe si inseriva nella lotta tra cosche calabresi: la sua morte era voluta dal clan ARENA, che aveva già ucciso RUGGIERO Francesco. Già in altre occasioni gli ARENA non erano riusciti nell'intento: avevano provato ARENA Carmine - detto il pelato, poi ucciso con un bazooka ad Isola capo Rizzuto -- Pasquale NASCA e Pasquale ARENA e Paolo LENTINI, detto Pistola. In tutte queste occasioni l'appoggio logistico venne dato da GRANDE ARACRI Nicolino nella sua azienda; lo aiutarono nella ricerca dell'obiettivo all'interno di Cutro. Visti i tentativi vani, decisero di assassinarlo in Emilia Romagna, con modalità eclatanti e dove GRANDE ARACRI Nicolino voleva attuare la sua strategia egemonica. Riuscirono nell'obiettivo, ottenendo in corrispettivo circa 25.000.000 di lire.

In questo periodo (primi anni 90) i rapporti tra DRAGONE, ARENA e GRANDE ARACRI Nicolino non erano ancora conflittuali.
Per l'omicidio di Giuseppe RUGGIERO furono i DRAGONE a fornire la base logistica, mettendo a disposizione, tramite DRAGONE Raffaele e LUCENTE Domenico, un appartamento a Modena. Dalla Calabria erano saliti GRANDE ARACRI Nicolino, CORTESE e GRECO Angelo. DRAGONE e LUCENTE misero anche a disposizione una Fiat Uno rubata, verniciata di blu. Venne portata presso un magazzino nella zona della Via Emilia, in prossimità di uno svincolo che conduce a Brescello. Erano presenti CORTESE, GRANDE ARACRI, GRECO Angelo nonché VALERIO Antonio e LEROSE Antonio, detto Renè, un uomo dei DRAGONE. In quel luogo camuffarono l'auto, apponendo le insegne dei Carabinieri acquistate a Crotone in una tipografia, verniciando il tetto ed apponendo il lampeggiante. Mancavano solo le sirene. I killer, LEROSE, GRECO e VALERIO, vennero travestiti da Carabinieri con divise – una da Brigadiere e due da Carabiniere semplice - che GRANDE ARACRI Nicolino aveva in Calabria e che aveva fatto trasportare in Emilia da SARCONE Nicolino, che fece il viaggio in treno insieme alla sua ragazza, nascondendole all'interno di una valigia.

Questo omicidio fu sostanzialmente deciso da GRANDE ARACRI Nicolino per dare un segnale alle cosche calabresi ed emiliane: non v'era infatti alcun bisogno di vestirsi da Carabiniere e di mettere in scena quella strategia operativa, perché RUGGIERO lavorava su un escavatore, non *"camminava con la macchina blindata"*, e poteva essere ucciso in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Tuttavia le modalità eclatanti dell'omicidio avevano lo scopo di dare un preciso segnale di potenza della 'ndrina cutrese rispetto alle altre cosche della Calabria e dell'Emilia.
L'auto doveva essere bruciata dopo l'omicidio, perché era stata preparata senza guanti e portava dunque le impronte digitali dei responsabili. Venne così data esecuzione all'agguato omicidiario. GRANDE ARACRI si era posizionato, in attesa, fuori dal recinto dell'autostrada, all'interno dell'autostrada che va verso Milano, verso Parma CORTESE, invece, era in auto (una Renault 19) con LEROSE, e seguiva il commando perché l'auto doveva essere data alle fiamme. Qualcosa andò storto, perché l'auto non venne bruciata e rimase nel cortile della abitazione di RUGGIERO. Gli esecutori materiali furono Angelo GRECO e Antonio LEROSE, mentre VALERIO aspettava in auto. Bussarono alla porta e spararono a bruciapelo. Dopo l'omicidio tutti fuggirono: VALERIO, che in quel periodo era sottoposto a misura di sicurezza, venne accompagnato a casa, mentre CORTESE, GRANDE ARACRI, LUCENTE e DRAGONE Raffaele, dopo avere trascorso la notte nell'appartamento di Modena, si incontrarono a Milano da un ragazzo conosciuto da GRANDE ARACRI Nicolino.

Questo omicidio segnò l'inserimento definitivo di VALERIO nel clan di GRANDE ARACRI Nicolino.
CORTESE ha quindi raccontato, con altrettanta chiarezza, l'omicidio di VASAPOLLO Nicola, perpetrato il 21.9.1992. Questi conviveva con una polacca e, in quel periodo, era ristretto agli arresti domiciliari. Per questo omicidio partirono dalla Calabria SARCONE Nicolino – che aveva una Lancia turbo 16 valvole - con Antonio MACRI', detto Topino, i quali si appoggiarono a Raffaele DRAGONE, *alias* "il Polacco", cognato di Antonio MACRI'.
Raffaele DRAGONE fornì loro una Fiat Uno rubata, commisero l'omicidio e Nicolino SARCONE ripartì subito per la Calabria. SARCONE Nicolino spiegò quindi a GRANDE ARACRI e a CORTESE che VASAPOLLO, inizialmente, non voleva aprire la porta perché non si fidava di Antonio MACRI' ma poi, vedendo Nicolino, si convinse ad aprire. Fu a quel punto che venne ucciso a colpi di arma da fuoco.

CORTESE ha spiegato che qualsiasi azione criminale grave da commettersi a Cutro, come un omicidio, doveva avere l'approvazione di GRANDE ARACRI Nicolino: *"era lui che decideva chi doveva vivere e chi doveva morire"*. E in quel periodo era la stessa cosa per le azioni da compiersi in Emilia. Ovviamente, in relazione agli omicidi di Brescello del 1992 vi fu l'interesse convergente dei DRAGONE, ragion per la quale, in quel momento, non si evidenziava alcun conflitto su chi dovesse prendere l'ultima decisione.

CORTESE ha riferito con altrettanta dovizia di dettagli anche in merito all'omicidio di VILLIRILLO Antonio. Costui fu ucciso perché così vollero SARCONE Nicolino e SARCONE Gianluigi. Antonio VILLIRILLO era amico di Nicolino, erano compari. VILLIRILLO instaurò una relazione sentimentale con la compagna di Nicolino, e fu così che

chiese a GRANDE ARACRI Nicolino di ucciderlo, per vendicare il suo onore. GRANDE ARACRI lo autorizzò, ed organizzò l'omicidio: fece venire persone da Petilia Policastro alleate al suo clan. In particolare vennero Vincenzo Comberiati, *alias* "tummolone", Vincenzo Scandale, detto "maglione", e Pasquale Liotti. Prima che VILLIRILLO Antonio venisse ucciso, Nicolino e Gianluigi SARCONE avevano già provato ad ucciderlo, unitamente a Rosario SORRENTINO, detto "Sainedda" e Bevilacqua, persona di Cutro che abitava a Cremona, ma senza riuscirvi. Furono poi arrestati per questo tentato omicidio. La vicenda è nota e riscontrata.

CORTESE ha quindi spiegato, ancora, che VALERIO Antonio, a distanza di anni, nel 1999, aveva subito un attentato da parte del BELLINI, proprio perché era passato al clan GRANDE ARACRI: *"Ma si scampò Antonio VALERIO, che poi ci spiegò, Antonio VALERIO , come è stata la sua fortuna: dove abitava Antonio VALERIO, in quella casa dove vi ho detto io che l'ho accompagnato quando... l'omicidio di Giuseppe Ruggiero, aveva una macchina, un Mercedes 250 turbodiesel con il cambio automatico. E dove abitava lui non c'era il catrame, c'era tipo quel briccio, quelle pietruzze. Quando ha avuto i primi colpi, gli è rimasto l'acceleratore attaccato e la macchina è andata finendo con l'acceleratore... e ha fatto fumeru. Là è stata la sua fortuna, perché il BELLINI, ogni azione che commetteva, non sbagliava colpo. Quando andava a commettere un'azione, faceva sempre centro."*
CORTESE ha confermato la grande preoccupazione del gruppo 'ndranghetista reggiano per le azioni di BELLINI e per i tentativi posti in essere per ucciderlo. Uno di questi doveva essere eseguito da VALERIO, presso la cui abitazione BELLINI si recava spesso. CORTESE e GRANDE ARACRI Nicolino e Angelo GRECO fornirono al VALERIO una pistola con il silenziatore e sacchetti di plastica: lui avrebbe ucciso e i complici avrebbero portato via il cadavere. BELLINI, forse perché sospettava qualcosa, dimostrando l'astuzia cui nel corso del suo esame ha attribuito la sua salvezza, non si recò quella volta da VALERIO. Furono altri i tentativi di uccidere BELLINI. Sempre tramite VALERIO era stato organizzato un appuntamento con una donna a Reggio Emilia in una palazzina. Ancora una volta CORTESE, GRANDE ARACRI Nicolino e Angelo GRECO si appostarono nei pressi, la donna aspettava in auto e loro sarebbero usciti all'arrivo di BELLINI. Ma anche questa volta la vittima designata non arrivò. A quel punto, GRANDE ARACRI Nicolino, poiché BELLINI trafficava in cocaina, mandò la sua fotografia ai clan loro alleati nel milanese dando mandato di ucciderlo.

GRANDE ARACRI Nicolino era diventato capo società nel 1990, allorquando era avvenuta la scissione con i DRAGONE. Una scissione inizialmente silente e salvata, strategicamente, dalle apparenze, ma che era esplosa in vera e propria guerra sul finire degli anni novanta, intrecciandosi con le vicende e le rivalità di altre famiglie e gruppi. L'esplosione era inevitabile poiché a Cutro non potevano esservi due capi società, GRANDE ARACRI Nicolino e Antonio DRAGONE, tra i due clan vi era quindi una latente rivalità, essendo chiara l'espansione economica e organizzativa del GRANDE ARACRI: *DICH. CORTESE A. S. – Diviene un capo società già nel 1990, quando facemmo questa scissione. Ci togliamo dal clan di DRAGONE, mettendosi come capo società lui. E quello è già che lui vuole il posto come capo società. Però la vera e propria cosa in mano l'ha avuta quando ha ucciso Antonio*

DRAGONE, perché finché DRAGONE era in vita non potevano stare due capi società a Cutro, perché DRAGONE poi è uscito dal carcere. Finché non è morto Antonio DRAGONE, era sempre... un gruppo rivale si era formato fra GRANDE ARACRI Nicolino e Antonio DRAGONE, perché due capi società in un paese non possono starci. Si arriva per forza allo scontro e alla guerra. Uno dei due deve per forze soccombere.

La guerra era cominciata quando era stato ucciso il figlio di DRAGONE Antonio, DRAGONE Raffaele, che in quel periodo entrava ed usciva dal carcere in regime di semilibertà a Santa Severina. L'esito della guerra furono la morte di DRAGONE Antonio e l'egemonia di GRANDE ARACRI. Costui, nel frattempo, aveva sapientemente intessuto alleanze con numerose famiglie: con il clan di Angelo Greco di san Mauro Marchesato, con il clan COMBERIATI di Petilia Policastro, con Marco FERRAZZO, *alias* "topolino" di Mesoraca, con il clan NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto. Gli esponenti del clan DRAGONE erano quasi tutti in carcere in quel periodo, ed avevano fatto alleanze con gli ARENA e con i TRAPASSO.
GRANDE ARACRI, aveva così accresciuto la sua potenza negli anni novanta dimostrando una egemonia indiscussa, formalmente consacrata dal conferimento del grado di crimine internazionale direttamente da Antonio PELLE alla Madonna del Santuario di Polsi, a San Luca, che nella simbologia 'ndranghetista rappresenta "la mamma" (*Perché nel gergo di 'Ndrangheta San Luca era come la mamma. La Madonna di Polsi era un simbolo per tutti gli 'ndranghetisti, ma in particolare San Luca era un punto di riferimento).* In quel periodo, nella zona del crotonese, il crimine internazionale lo avevano solo in due: GRANDE ARACRI Nicolino e Pasquale NICOSCIA, detto Macchietta, il capostipite della famiglia, poi condannato all'ergastolo. *Sono delle doti particolari che non ce l'hanno tutti, perché io, quando ho iniziato la mia collaborazione, io ero arrivato al crimine, invece loro hanno avuto il crimine internazionale. Erano conosciuti non solo nell'ambito nazionale, ma da tutto il mondo: sia in Australia, sia in Canada, sia in America, sia... in tutto il mondo."*

Dal conflitto con i DRAGONE, GRANDE ARACRI ed il suo clan erano usciti vincitori. Era tuttavia rimasta aperta la contrapposizione con gli ARENA, che causò altri morti. Intervennero anche famiglie di Reggio Calabria per mettere la pace, gli ALAVARO di Sinopoli, gli stessi PELLE, i BELLOCCO di Rosarno. In guerra erano anche gli ARENA e i NICOSCIA, questi ultimi alleati di GRANDE ARACRI. Alla fine, venne siglata la pace, anche se su di essa CORTESE ha espresso ampie riserve di durata: *"Io pace, non ne voglio fare con nessuno. Hanno fatto una pace, però è una pace a mantenere, perché questa pace qua, quando ci sarà l'occasione, è una pace che si romperà, perché, quando uno c'ha un morto in una famiglia e lo vede morire, non può avere pace, non esiste pace."*.

CORTESE ha quindi spiegato anche le modalità di governo della 'ndrina emiliana, descrivendo l'impegno della casa madre per il controllo del territorio. Gli uomini che governavano la cosca sul territorio reggiano erano affiancati da uomini provenienti da Cutro, per rafforzare il controllo che la famiglia esercitava a Reggio. L'esistenza di una 'ndrina distaccata autonoma comportava sempre un obbligo di informazione e coordinamento rispetto alla casa madre di Cutro, cioè a GRANDE ARACRI Nicolino. Per il resto, il controllo del

territorio avveniva con le stesse modalità attuate a Cutro. Operavano facendo estorsioni, spaccio di droga e altri reati. Questo era il *modus operandi* fino a che CORTESE ha iniziato a collaborare: P. M. *MESCOLINI – Una 'ndrina distaccata. Vuole spiegare, molto sinteticamente, che cosa significa? DICH. CORTESE A. S. – Vuol dire che personaggi appartenenti a un clan di 'Ndrangheta di un paese della Calabria come Cutro si spostavano e operavano sul territorio emiliano, dando sempre, però, il resoconto alla casa madre, che era Cutro, che in quell'epoca era GRANDE ARACRI Nicolino. E operavano sia a livello di estorsione, a livello di droga, a livello di qualsiasi attività illecita c'era da fare sul territorio. P. M. MESCOLINI – Qui stiamo parlando degli anni novanta. DICH. CORTESE A. S. – Sì, sì, novanta in poi, perché la cosa è continuata in poi. Finché ho collaborato io. Finché collaboravo, c'era questo modo operandi. P. M. MESCOLINI – Sì, questo lo sosteniamo nel processo, però io glielo devo chiedere. Quello che adesso ci ha riferito, è riferito agli anni novanta.*

CORTESE ha poi ripreso la narrazione della sua vita di 'ndranghetista e di come arrivò al nord. Ne è seguito un dipinto della 'ndrina reggiana che giunge sino al tempo della sua collaborazione. Un dipinto straordinariamente rappresentativo. Ha ricordato di essere stato arrestato nel 2000 per una rapina ad un portavalori e condannato a sei anni anche per porto di armi da guerra. Gli venne quindi notificata l'ordinanza di custodia cautelare per l'operazione *SCACCO MATTO*, che riguardava proprio il gruppo di GRANDE ARACRI Nicolino. All'esito del processo venne assolto. Per la vicenda delle armi era stato scarcerato nel 2003 e sottoposto a un anno di sorveglianza speciale. Con lo zio PROCOPIO Giuseppe decise di venire al nord, sistemandosi presso l'abitazione di PROCOPIO Salvatore a Santa Vittoria di GUALTIERI. Salvatore PROCOPIO lavorava per i fratelli MUTO che avevano messo in piedi un'impresa di autotrasporto. CORTESE rimase colpito dal benessere economico che i MUTO ostentavano nel 2005. Nella stessa occasione incontrò anche Pino GIGLIO, che aveva lasciato come un *"morto di fame"* e si presentava ora, invece, come imprenditore benestante. CORTESE si interrogò immediatamente su come costoro si fossero arricchiti in breve tempo, facendo un balzo economico sproporzionato. La sua esperienza criminale lo induceva a pensare che era ingiustificato e incomprensibile, poiché lavorando lecitamente non è possibile un mutamento di condizioni economiche così veloce e rilevante: *"Poi ci recammo prima da Antonio MUTO. Infatti io, quando mi recai, rimasi un po' sbalordito, perché io, prima che mi arrestassero, prima del 1993, i MUTO, li conoscevo, sono anche imparentati con un MUTO di Isola Capo Rizzuto, che mò non c'è, Totò MUTO, che mò è morto. Il figlio Vito, Benito. Li conoscevo come operai. Io li incontravo sull'autostrada, che viaggiavano con i camion. Quando mi recai a inizio 2005, rimasi sbalordito da com'erano messi economicamente, con macchinari, con case, insomma sono rimasto sbalordito' ma queste sono le persone che avevo lasciato in Calabria io?>>.PRESIDENTE P. Erano molto ricchi. DICH. CORTESE A. S. – Molto ricchi, in confronto a prima molto ricchi. In più incontrai anche Pino GIGLIO, un altro mio compaesano che abita vicino a una casa che abbiamo al mare, a Capo Colonna. Pino GIGLIO, quando l'aveva lasciato io, era .. il padre era fallito, era sotto usura, era una persona rovinata. Quando lo vidi, Pino GIGLIO, che lo andammo a trovare, rimasi a bocca aperta: vidi Audi A8, ville, quaranta camion. E ho detto io: ma queste persone... che è successo a queste persone? Persone che "morivano" di fame, e ora, dopo un po' di anni, li*

vedo...? Sono rimasto male. Poi ne trovai... PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. MESCOLINI – CORTESE, ci spieghi cosa vuol dire che è rimasto male? DICH. CORTESE A. S. – Rimasto male nel senso buono. Se io conosco una persona che, in gergo calabrese, arrosto e mangio, e poi lo vedo dopo cinque/sei anni con ville, dico: ma questo...P. M. MESCOLINI – Magari gli sono andati bene gli affari. DICH. CORTESE A. S. – Ma gli affari:: non possono andare bene gli affari. Gli affari bene che mi andavano, a me, erano solo gli affari illeciti, perché col lavoro affari non se ne fanno. Puoi andare avanti, puoi vivere normalmente, dignitosamente, ma non puoi fare affari... DICH. CORTESE A. S. – Non potevo con il lavoro comprendere. Io dal novanta che facevo anche l'imprenditore, ho fatto pure l'imprenditore, quindi so come funziona. Puoi andare avanti, ma non a fare quei livelli. P. M. MESCOLINI Lei, qualche distrazione, se l'è presa da imprenditore. DICH. CORTESE A. S. – Si, mi sono presa più di qualche distrazione. P. M. MESCOLINI – Faceva le rapine e gli omicidi. DICH. CORTESE A. S. – Si, beh, è normale. P. M. MESCOLINI – Magari uno che fa solo l'imprenditore.. DICH. CORTESE A. S. – Eh, ma a quei livelli, con cinquanta camion pagati, non penso che ci siano persone che abbiano cinquanta camion. Tutti con leasing, con sacrifici e compagnia e bella. Allora vidi 'ste persone e cominciai a capire come funzionava il meccanismo, persone... Loro si misero a disposizione con me, mi portarono ai migliori ristoranti."

Tutti si misero a disposizione di CORTESE, la famiglia MUTO, Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLI. Sia i MUTO, in particolare Antonio, che GIGLIO si misero a sua disposizione, prestandogli e donandogli denaro, facendogli fare la bella vita, erano come dei *"bancomat viventi"*; qualunque cifra lui chiedesse, loro gliela facevano trovare a stretto giro di tempo. Capì che in Emilia, qualsiasi persona legata alla 'ndrangheta, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, senza bisogno di chiedere o di minacciare, poteva ricevere da questi imprenditori il "fiore", ovvero la dazione di rilevanti somme di denaro (anche 10, 15 mila euro per volta) oltre a vitto, alloggio, autovetture. GIGLIO, addirittura, gli disse che gli avrebbe fatto aprire un'impresa edile: a tale scopo avrebbe dovuto portare una persona non pregiudicata, alla quale avrebbero intestato formalmente la stessa visto che, stanti i suoi precedenti, sarebbe stato impossibile aprirla a suo nome. Gli portò Antonio Marrazzo di Crotone ma la cosa non andò in porto, perché si scoprì che aveva avuto problemi con alcuni pagamenti e non risultava al sistema bancario un buon pagatore. Queste possibilità erano legate anche al fatto che Pino GIGLIO, come Antonio MUTO e Palmo VERTINELLI *avevano in mano un sacco di direttori di banca, più di uno. Ci faceva aprire questa ditta, ci faceva acquistare in leasing dei mezzi, come scavatori, camion, ci faceva fare la denuncia e li mandavamo all'estero, Romania, Bulgaria"*.

Su tali prospettive di benessere, CORTESE decise di rimanere comunque in Emilia iniziando, tra il 2004 e il 2005, a fare recupero credito presso imprenditori di Cutro, a commettere rapine, estorsioni e a svolgere attività di spaccio di cocaina (tra i suoi clienti c'era anche Bertozzi Iller, proprietario del locale Amnesia) in grandi quantitativi, *"Insomma, qualsiasi attività illecita che c'era nell'Emilia Romagna, ero come il prezzemolo, quasi quasi mi buttavo. Io dovevo fare soldi, non mi interessava niente."*.

Sul territorio emiliano tutti gli portavano rispetto, ben sapendo quale era il suo inquadramento criminale all'interno della cosca, che aveva il grado di crimine e che era un'"azionista", uno che commette omicidi, uno che spara. Di questa sua nuova attività illecita doveva rendere sempre conto a GRANDE ARACRI Nicolino, ma anche a GRANDE ARACRI Ernesto, al quale faceva ogni tanto qualche regalo, anche per gli affiliati che erano in carcere.

In questo periodo CORTESE intratteneva rapporti anche con i fratelli SARCONE (Nicolino e Gianluigi), che erano i punti di riferimento della cosca GRANDE ARADCRI in Emilia. A Brescello aveva contatti con DILETTO Alfonso, detto la "scimmia", che era un'altra persona di spicco del clan, *"muovevo tanti soldi" " era capace"*. La sua presenza sul territorio e questi rapporti con detti soggetti, gli consentivano di conoscere le vicende del clan: dalle informazioni personali alle vicende economiche. Aveva contatti anche con VALERIO Antonio, che aveva aperto un cantiere a Reggio Emilia; allo stesso modo aveva contatti con BLASCO Gaetano, che aveva aperto una falegnameria. I SARCONE, DILETTO e VALERIO erano senz'altro già affiliati, mentre di BLASCO non ha saputo dire di preciso.
A Reggio Emilia, insomma, vi era una 'ndrina distaccata ed autonoma che, dotata delle sue strutture operative e delle sue gerarchie, variabili in relazione agli equilibri di potere assunti, aveva pur sempre il riferimento superiore nella casa madre, nell'ambito di una complessiva organizzazione verticistica. Al suo interno erano riprodotte anche regole e tipiche della casa madre e della 'ndrangheta: *"Una 'ndrina distaccata significa che, come ho detto prima, la 'ndrina di Cutro, di GRANDE ARACRI Nicolino si è distaccato delle persone, si sono trasferite in un determinato luogo, parliamo di Reggio Emilia come Parma, Bologna o Lombardia, e operano le stesse cose che si facevano in Calabria (estorsioni, droga, rapine, riciclaggio), si operano su quel territorio. Si operano le stesse cose, identiche, che si facevano a Cutro, si operano nell'Emilia Romagna, come la Lombardia, come il Piemonte e altre regioni. Stesso modo operandi. Per la decisione in relazione alle azioni criminale le novità passano sempre da GRANDE ARACRI Nicolino. Dipende quello che si fa. In generale, quando una fa gli affari, si possono fare e poi si porta a dire: Vedi che ho fatto quest'affare e ho guadagnato tot. Ma quando ci sono cose anche importanti, è sempre GRANDE ARACRI Nicolino quello che decide alla fine. Sempre lui. Non si muove foglia se non decide lui... Si possono fare battesimi in qualsiasi parte che si trova, sia dell'Italia sia di qualsiasi parte. L'importante, però, è passare sempre... Prima di tutto, prima di fare un battesimo su una persona, anche se la persona è una persona meritevole, è una persona degna, se non decide il capo società, non si può fare niente. Dev'essere sempre il capo società a decidere se la persona si può battezzare o no, anche se è una persona che è a posto... Naturalmente deve avere almeno lo sgarro, perché un picciotto non può battezzare uno sgarrista, perché è molto inferiore. Almeno se c'hai lo sgarro, tu puoi cominciare a rimpiazzare camorristi e picciotti Un santista già non puoi rimpiazzarlo, perché tu hai solo lo sgarro. Se invece c'hai doti più alte, come il vangelo, il trequartino, il crimine, tu puoi... dal crimine in giù puoi rimpiazzare tutte quelle persone.... Alfonso DILETTO la "scimmia", so che aveva lo sgarro; i fratelli SARCONE all'epoca avevano lo sgarro, sia Nicolino che Gianluigi; Antonio VALERIO anche lo sgarro ha avuto., già prima che andassi in carcere, risalente nel tempo, negli anni novanta parlo già, io..*

CORTESE ha quindi proceduto a riconoscimento fotografico di alcuni degli imputati di questo processo e di quello celebratosi con rito abbreviato. Su ognuno dei soggetti riconosciuti in fotografia si è soffermato, illustrando le informazioni in suo possesso sul loro conto alla data della collaborazione. Preme sottolineare che nel parlare di alcuni degli imprenditori mafiosi, (FLORO VITO Selvino, ma anche MUTO, GIGLIO e VERTINELLI) il CORTESE non ha perso occasione per descrivere, in maniera oltremodo efficace, l'essenza della trasformazione in senso imprenditoriale della cosca reggiana ed il suo nuovo volto.

- **VILLIRILLO Romolo:** è una persona che riciclava denaro; lo faceva sia in Calabria che in Emilia per conto di GRANDE ARACRI Nicolino. Era circostanza nota a tutti gli appartenenti alla cosca. Era molto abile, senza precedenti penali, e che aveva contatti con direttori di banca e di uffici postali;
- **GIANLUIGI SARCONE**: è stato affiliato in carcere a Crotone dopo il suo arresto per il tentato omicidio di Antonio VILLIRILLO. Aveva il grado di sgarro, che si ottiene solo dopo avere commesso fatti di sangue. I SARCONE arrivarono al nord dopo un periodo di carcere – Matera e Potenza - per il tentato omicidio VILLIRILLO. Avevano l'appoggio di uno zio, BRUGNANO, detto il miliardario, che gli aveva consentito di entrare nel mondo dell'edilizia. Iniziarono a costruire, specie a Pieve Modolena. GRANDE ARACRI Nicolino aveva detto a CORTESE di avere investito tutti i suoi soldi in Emilia Romagna per il tramite dei SARCONE, di DILETTO, di Franco, i fratelli MUTO, GIGLIO, Palmo VERTINELLI. Arrivato in Emilia Romagna alcuni anni dopo, constatò direttamente con i suoi occhi quanto gli aveva riferito GRANDE ARACRI.

- **SARCONE** Grande Giuseppe: le informazioni del tempo non consentono al CORTESE di dire se fosse affiliato; certamente lavorava con i fratelli nell'edilizia ed era loro vicino.

- **DILETTO Alfonso**: elemento di spicco del clan sul territorio di Brescello. Riciclatore, aveva aperto bische a Parma e prestato soldi a CORTESE. E' imparentato con la famiglia OLIVERIO di Mantova. Inizialmente trafficava in cocaina, poi, grazie a GRANDE ARACRI Nicolino, aveva fatto il salto di qualità e aveva cominciato a movimentare milioni di euro. Soggetto capace è formalmente affiliato all'organizzazione.

- **ANTONIO** Valertio, *alias* "pulitino": è un azionista, persona di spicco, avendo partecipato agli omicidi; negli ultimi tempi aveva avviato attività imprenditoriale.

- **COLACINO** Antonio, nipote di Giuseppe COLACINO *alias* "sciampo": persona operativa, vicina al clan, cognato di VILLIRILLO Romolo, pattugliatore della zona, all'epoca della guerra con DRAGONE nel 2004.

- **FLORO VITO** Giuliano: lui e i fratelli, tra cui Selvino e Antonio (questo genero di LAMANNA *alias* "testone") operanti nell'edilizia, sono riciclatori, usurai, simpatizzanti di DRAGONE; stavano spesso con Antonio MACRI', Topino, poi ucciso. Dopo questo omicidio, si spostarono "automaticamente" con i GRANDE ARACRI, evidentemente avendo capito "*la direzione del vento*". CORTESE non è stato in grado di dire se siano ritualmente

affiliati, ma sa che erano persone attive e a disposizione per le attività del clan, più volte portati a colloquio da GRANDE ARACRI Nicolino.

- **FLORO VITO** Selvino: fratello degli imputati Antonio e Giuseppe, imprenditore edile che non nascondeva le agiate condizioni di vita (girava con una Lamborghini) e con il quale aveva avuto numerosi incontri, offrendogli di investire i suoi soldi nell'edilizia. Ovviamente anche questo personaggio aveva frequenti rapporti e affari in comune con tutti i maggiori esponenti e imprenditori-mafiosi dell'organizzazione (GIGLIO, VERTINELLI, MUTO, BLASCO, VALERIO, i SARCONE ecc.). Pur non avendo mai aderito alle proposte di entrare in società, CORTESE si era reso rapidamente conto delle modalità fraudolente con le quali, esercitando diverse attività imprenditoriali, questi imprenditori riuscivano a realizzare enormi superprofitti: "*questi imprenditori, la maggior parte, loro acquistavano, tramite persone consenzienti, nelle cave di BRESCIA, Bergamo, il materiale inerte prendendolo in nero, non pagando già il 20% (all'epoca non so se era il 20%) di Iva. In più loro che facevano? Lo rivendevano con l'Iva, facevano delle ditte che poi facevano saltare, Iva che poi non versavano mai più allo Stato loro. Quindi automaticamente si prendevano... oltre il guadagno del materiale, l'Iva veniva incassata direttamente da loro senza versarla allo Stato*".

In questa sintesi il CORTESE ha descritto efficacemente una delle principali fonti di reddito illecito della associazione, rappresentata dalle frodi fiscali e dalle bancarotte fraudolente, attuate tramite imprenditori collusi o, comunque, contigui alla associazione, che garantivano profitti da reinvestire in una spirale tendenzialmente senza fine.
CORTESE ha spiegato anche i rapporti tra le due componenti dell'associazione: quella imprenditoriale e quella violenta portatrice del potere d'intimidazione esercitato sia all'interno del gruppo che all'esterno. In questo contesto il collaboratore ha spiegato il passaggio dalla dazione di denaro fondata sul timore degli imprenditori cutresi, alla piena partecipazione degli stessi ai meccanismi criminali di acquisizione di vantaggi illeciti, che la tutela offerta dall'associazione permetteva loro di realizzare. Consci dell'esistenza dell'ineludibile intimidazione promanante dalla associazione mafiosa, coloro che manifestavano specifiche qualità imprenditoriali, scendevano ad accordi con la violenza dell'associazione, mettendo a disposizione le proprie capacità in cambio del capitale della forza prevaricatrice della associazione mafiosa che garantiva loro protezione, apparati strumentali, canali illeciti di smisurato profitto, omertà e, in caso di necessità, la forza della violenza per dirimere conflitti. Gli imprenditori sapevano di essere obbligati a conferire una quota dei profitti all'associazione ai titolari del potere di intimidazione. Il risultato è il profitto della associazione mafiosa e dei suoi diversi appartenenti, ciascuno con il proprio ruolo e funzioni, tuttavia intrecciati e convergenti nella realizzazione dello scopo comune.
In questo contesto, CORTESE ha innanzitutto descritto, il meccanismo fondamentale dell'illecito arricchimento, attraverso le false fatture emesse da società di comodo intestate a prestanomi o agli stessi imprenditori mafiosi che qualche tempo prima del fallimento se ne liberavano "vendendo" le quote a terzi dopo averle svuotate. E' indicativo il riferimento all'"*Impresario grosso*" contrapposto "*all'imprenditore cutrese*" a rimarcare la capacità della associazione di infiltrarsi nella intera economia reggiana ed emiliana "*offrendo il servizio della falsa fatturazione*" grazie alla quale abbassare le tasse e ottenere altri vantaggi fiscali.

"Appena ho iniziato la collaborazione con la DDA di Bologna, c'era la dottoressa Melotti all'epoca, il dottor Rustico, il dottor Piro, ero nel carcere di. . ho fatto subito queste... Infatti hanno voluto sapere un po' il meccanismo non solo del materiale in nero, dell'inerte; anche come i cutresi si sono arricchiti facendo le costruzioni, trovando un imoresario grosso che doveva scaricare a fine anno: Risultava che il cutrese; l'imprenditore cutrese come se facevo un lavoro che mai veniva eseguito, questo lavoro, per duecentomila euro... in base quant'era che doveva scaricare. Quella persona gli pagava il lavoro che non era stato mai fatto più l'Iva. Il cutrese andava in banca, faceva tutto regolare, prendeva l'Iva, se la teneva lui e tornava indietro i soldi del lavoro. E le persone si sono arricchite con questo modus operandi Poi è arrivato alla fine che ce l'avevano tutti quanti, le fatture, anche per cento euro le facevano al bar Dalmazia a Reggio Emilia. Però prima trovavi un imprenditore... tu eri salvato senza lavorare. Però alla fine poi ti veniva la Finanza... P. – Ma le società erano intestate a loro o ad altre persone? DICH. CORTESE A. S. – No, anche a loro, però anche ad altre persone. Però loro non c'avevano niente. Intestato come proprietà. Quindi automaticamente fallivano, però si erano intascati bei soldi con le fatture. E lavori puliti, senza, tra virgolette... PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. MESCOLINI – Puliti nel senso criminale? DICH. CORTESE A. S. – Si, nel senso buono, ho detto tra virgolette. Ho detto tra virgolette, che non è pulito.

In un secondo passaggio, descrivendo la posizione di FLORO VITO Selvino, il CORTESE ha spiegato come si possa entrare a tutti gli effetti nell'associazione, anche senza un rito formale ma attraverso "l'azione imprenditoriale" fondata sulla consapevolezza della caratura criminale dei soggetti con cui si entra in affari e della provenienza illecita dei denari investiti nell'impresa:

"P. – Senta, volevo chiedere: questi imprenditori che rapporto avevano con la matrice 'ndranghetista delle loro relazioni? FLORO VITO Selvino era affiliato? Era associato?

DICH. CORTESE A. S. – No, affiliato no.

P. – Era simpatizzante? Era a disposizione?

DICH. CORTESE A. S. – No, era .. Affiliato no. Era nelle vicinanze del clan di GRANDE ARACRI Nicolino. Mò non so con quale ..

P. – E lavorava sapendo che operava con soggetti che facevano parte del clan?

DICH. CORTESE A. S. – Si, sapeva anche lui, è normale. Era a conoscenza.

P. – Sapeva le caratteristiche di questo clan, cioè quali erano i mezzi, come lavorava questo clan?

DICH. CORTESE A. S. – Sapeva che erano tutti soldi illeciti, droga, estorsioni, rapine. Sapeva.

P. – Sapeva dei delitti che questo clan aveva compiuto?

DICH. CORTESE A S. – Si, lo sapevano tutti. Lo sapevano, perché su Cutro all'epoca, quando... quegli omicidi che vi ho detto, il paese parlava. Anche i familiari dei morti, la mamma di VILLIRILLO Antonio, ucciso nel gommista, addirittura è stata intercettata, non so come abbia fatto GRANDE ARACRI Nicolino (ho fatto dichiarazioni all'inizio), una cassetta gli avevano dato, che lei chiamava la caserma dei Carabinieri a Cutro e dice: Andate, andate dai Cortese, quelli di Capo Colonna – che noi abitavamo a Capo Colonna – che loro c'entrano con la morte di mio figlio. Cioè il paese sapeva che... Poi, quando è morto Antonio

MUTO a Cremona insieme con Dramore, era cognato di mio fratello, Federico, che abita adesso a Cremona, la famiglia ce l'aveva con me, dicevano che ero stato io a ammazzare il fratello. Quindi il paese sapeva che noi eravamo quel gruppo di fuoco, lo sapeva. Non sapevano i particolari, naturalmente."

CORTESE ha descritto in maniera efficace il meccanismo tramite il quale si realizza la contrapposizione e la ricomposizione dell'azione e degli obiettivi della impresa con quelli della mafia:

P. – Ho capito, perfetto. Quindi il paese sapeva che eravate questi qui, eravate un gruppo di fuoco.

DICH. CORTESE A. S. – Sì.

P. – E il paese in senso ampio, la cittadinanza, a prescindere dalle singole differenze, che atteggiamento aveva nei confronti vostri?

DICH. CORTESE A. S. – Di timore e rispetto. Ma non era rispetto, era paura. Io l'ho sempre giudicata... perché il rispetto è una cosa, la paura è un'altra. Erano timorosi e paurosi.

P. – Quest'atteggiamento era solo al paese o si è trasferito altrove?

DICH. CORTESE A. S. – Altrove, tutte le parti. La dimostrazione è che, come sono arrivato io in Emilia Romagna, che mi presento dai MUTO, come ci siamo visti, loro automaticamente mi hanno dato soldi. Quella è una questione di paura, non è che rispettavano a me. Avevano paura che io poi potessi fargli qualcosa, a loro, che sapevano che ero capace.

P. – Quindi non rispettavano lei, ma rispettavano...?

DICH. CORTESE A. S. – No. Infatti il Michele Pugliese una sera portò a me e mio zio a mangiare a un ristorante e in un night, appena arrivati, e mi disse che lui, quando siamo arrivati noi, temeva che io volevo fare qualcosa a loro, a Pugliese, perché sapevano che io sparavo all'epoca. Quindi era paura che avevano, non era rispetto. Era paura.

P. – Quindi, nei confronti di questi soggetti GRANDE ARACRI che si trovano in Emilia Romagna...

DICH. CORTESE A. S. – Sono terrorizzati. Come vedono un esponente del clan GRANDE ARACRI, lo sanno che hanno a che fare con la morte, perché, se sbagliano, là non c'è appello.

P. – E quindi, di fronte a questa situazione, la scelta che si fa qual è?

DICH. CORTESE A. S. – Di collaborare con loro, attivarsi, stare in buoni rapporti con loro, fare affari con loro e stare tranquilli, perché quello che vogliono qua è la tranquillità. Come in Calabria, che in Calabria automaticamente non denunceranno mai, nemmeno qua denunceranno uno che va a fargli l'estorsione. Però loro si mettono a posto. Perché all'epoca loro finanziavano i clan? Perché erano tranquilli con gli ARENA, con i NICOSCIA, con i MEGNA, con i Manfredà, con i GRANDE ARACRI. Loro davano soldi a tutti, perché... Palmo VERTINELLI si era sfogato con me, una volta al ristorante suo, mi diceva: Non ce la faccio più, chiunque viene qua vogliono soldi, vogliono soldi, vogliono soldi. Ha fatto un piccolo sfogo con me. Però loro erano tranquilli. Nello stesso tempo lavoravano con il clan, operavano con il clan, investivano. Serviva un milione di euro all'istante, mezza giornata e c'era il milione di euro disponibile. Veniva dalla Calabria, lo prendevano di qua.

P. – Quindi lei dice: Lavoravano con il clan. Avevano dei vantaggi o erano solo degli strumenti?

DICH. CORTESE A. S. – No, no, vantaggi anche loro. No, no, vantaggi.
P. – Quali vantaggi?
DICH. CORTESE A. S. – Vantaggi economici, perché, oltre che investivano i soldi, loro poi lavoravano pure, avevano operai, mettevano il materiale. Il vantaggio ce l'avevano. Collaboravano anche insieme, come hanno detto a me: Metti duecentomila euro, a sei mesi ti faccio avere quattrocentomila, cinquecentomila. Alla fine loro guadavano pure.
P. – Quindi gli utili a chi andavano?
DICH. CORTESE A. S. – Gli utili andavano anche a loro. Una parte andava a noi e una parte va anche a loro.

- **OLIVO** Domenico: è il cognato di VILLIRILLO Romolo, denominato "svampa", titolare di una ditta di trasporti, del quale CORTESE non sa dire niente circa eventuali rapporti con la cosca.

- **ABRAMO** Giovanni: genero di GRANDE ARACRI Nicolino, ha sposato la figlia, affiliato al clan; persona di fiducia del boss, tanto più che la sua famiglia si era trasferita a Reggio Emilia e un suo fratello era stato vittima di BELLINI al tempo della guerra del 1999

- **MUTO** Cesare: è il fratello dell'imputato di Antonio; insieme movimentano terra; CORTESE li descrive come "banconat viventi", riciclatori e finanziatori della cosca; CORTESE gli faceva investire contanti sulle costruzioni e tutti erano perfettamente consapevoli che si trattava di denaro sporco (proveniente da estorsioni, rapine, droga). MUTO Antonio era uno dei più brillanti produttori di profitti per gli affiliati. In sei mesi riusciva persino a triplicare il capitale che gli veniva messo a disposizione, fornendo quindi un servizio di assoluto rilievo per il potenziamento e l'arricchimento degli affiliati, e quindi della cosca, dall'adesione alla quale traeva vantaggi. Un riferimento preciso CORTESE ha dedicato, in modo particolare, a MUTO Antonio cl. 71. Ricorda che aveva investito ingenti capitali nell'Italghisa, un locale notturno che, al tempo, andava per la maggiore. Si trattava di un locale pubblico aperto, gestito e finanziato da esponenti di vertice della cosca. All'investimento aveva partecipato Michele PUGLIESE e il locale, assai rinomato, era punto di ritrovo di esponenti ed affiliati. La nomea del locale fu influenzata dal ritrovamento di una pistola. Per evitare più gravi conseguenze ai soci, Salvatore PROCOPIO si accollò la responsabilità della detenzione dell'arma, pagando per tutti. Il referente di questa discoteca era Salvatore GRANDE ARACRI, figlio di Francesco e, dunque, nipote di Nicolino. Salvatore era socio occulto ma gestiva il locale che era stato finanziato con il denaro di MUTO, PUGLIESE e, forse, GIGLIO.

- **LENTINI Paolo**, detto Pistola: elemento di spicco del clan ARENA.

- **MARTINO** Afonso, detto cagnolino: è un affiliato, battezzato da CORTESE con grado di sgarro nel carcere di Crotone. Elemento di spicco della cosca. CORTESE lo incontrava nella falegnameria di BLASCO; faceva qualsiasi cosa che capitasse, truffe e altro e riforniva BLASCO di materiale per la sua falegnameria commettendo truffe.

- **LAMANNA** Francesco: è il referente di GRANDE ARACRI Nicolino a Cremona. Aveva il grado di vangelo. CORTESE lo può affermare essendo il suo un grado più elevato (l'ordine gerarchico delle doti: sgarro, santa, vangelo, trequartino, quartino, crimine). Punto di riferimento di GRANDE ARACRI per la bassa Lombardia, aveva avuto un ruolo nell'omicidio di RUGGERO Dramore, dove morì per caso un'altra persona, nell'ambito della faida seguita al tentativo scissionista dei VASAPOLLO-RUGGERO. Il gruppo cremonese aveva interessi e affari in comune con la 'ndrina emiliana operante sull'asse Piacenza-Reggio Emilia e ne faceva parte a tutti gli effetti. I due gruppi operavano distintamente ma si scambiavano favori nell'ambito dei comuni interessi.

- **PUGLIESE** Michele: padre di Francesco PUGLIESE; è titolare di un'impresa di movimentazione terra a GUALTIERI dove lavorava anche PROCOPIO Salvatore e dove hanno trovato una pistola. E' un elemento di spicco del clan NICOSCIA ed è legato al clan ARENA: Fabrizio ARENA, figlio di Carmine ARENA, ha sposato una sorella di PUGLIESE. Aveva rapporti sia con Pino GIGLIO che con VERTINELLI Palmo, nonché con altri soggetti. Ebbe un ruolo importate nella guerra tra gli ARENA e i NICOSIA, schierandosi dalla parte dei NICOSIA al 100%, era un punto di riferimento per questo clan sul territorio emiliano, anche se CORTESE non sa dire se è affiliato.

- **PUGLIESE** Franco: padre di Michele, è un elemento di spicco del clan ARENA, muoveva ingenti somme di denaro. Ha costruito tre alberghi nella zona aeroportuale di Isola di Capo Rizzuto. CORTESE lo ha conosciuto nel 2005, quando era arrivato a Viadana dove si era attivato nel settore della movimentazione terra. Anche lui aveva dato ospitalità a CORTESE, anche perché era una persona legata da tempo alla sua famiglia. Pur essendo legato al clan ARENA aveva anche rapporti con i GRANDE ARACRI .

- **BLASCO** Gaetano: fratello di Salvatore, ucciso dal clan DRAGONE nel 2004, perché appartenente al gruppo di fuoco di GRANDE ARACRI Nicolino. In passato, quel gruppo di fuoco aveva ucciso il figlio del boss, DRAGONE Raffaele. Per questo DRAGONE voleva uccidere GRANDE ARACRI, ABRAMO Giovanni, GRANDE ARACRI Ernesto e VITO MARTINO. Questi erano i suoi obiettivi primari. Tra questi, in realtà c'era anche il fratello di Nicolino, Domenico GRANDE ARACRI, ma DRAGONE desistette perché convinto da ARENA Carmine che pensava di poter mediare in altro modo. BLASCO Gaetano è stato imputato insieme a CORTESE nell'indagine SCACCCO MATTO. Dopo essere stato in carcere, si era trasferito nel reggiano dove aveva aperto una falegnameria. Il collaboratore è andato diverse volte nella falegnameria dove aveva incontrato anche MARTINO Alfonso, che riforniva BLASCO di materiale grazie alle truffe. BLASCO era in ottimi rapporti con i SARCONE e GRANDE ARACRI Nicolino; collaborava con loro ma anche con VALERIO. Anzi, visto che il fratello era una persona importante nel clan ed era stato ucciso, il gruppo doveva aiutarlo. BLASCO era una persona integrante del gruppo. CORTESE lo sa per conoscenza diretta, avendo parlato sia con lui, sia con i SARCONE, che con VALERIO. Sa che BLASCO voleva affiliarsi quando erano in carcere per l'indagine *SCACCO MATTO*, ma non sa se poi effettivamente sia stato affiliato. All'interno della cosca il BLASCO aveva un

ruolo importante non solo per la forza riconosciutagli grazie al fratello ucciso e parte del gruppo armato di NICOLINO, ma anche perché era un soggetto capace negli affari.

- **SILIPO** Salvatore: CORTESE lo ha conosciuto nel 2005, quando era agli arresti domiciliari. Trafficava in cocaina, faceva documenti falsi, era un "intrallazzatore", faceva di tutto, nonostante non si potesse muovere in quel periodo. Suo fratello era stato ucciso a Cutro perché compiva atti di disturbo sul territorio; insieme a un altro ragazzo della famiglia OLIVERIO commetteva furti. Era stato inutilmente. GRANDE ARACRI Nicolino ne aveva decretato la soppressione e l'eliminazione dei corpi che in effetti non furono mai ritrovati. Esecutore era stato LAMANNA. Entrambe le famiglie delle vittime sanno della fine dei congiunti, ma restano ufficialmente alla versione della scomparsa. Sapevano le ragioni della decisione di GRANDE ARACRI. La mancanza di una spiegazione ufficiale della scomparsa permetteva a SILIPO di restare vicino agli uomini delle cosche e di continuare con il loro consenso nei suoi "intrallazzi" a Reggio Emilia dove si era trasferito.

- **SARCONE** Carmine, fratello di Nicolino, di Gianluigi e di Giuseppe. E' l'ultimo dei fratelli. Ha avuto molti problemi con la giustizia nel suo un periodo Veronese, per rapine e altri reati commessi con parecchi altri ragazzi. Si era quindi stabilito insieme ai fratelli, operando con loro. Di più CORTESE non sa.

- **TURRA'** Roberto: CORTESE lo ha frequentato negli anni, dal 2005 fino al 2007, fino a che venne arrestato. Formalmente affiliato, trafficava per lo più in cocaina. In passato ha fatto un lungo periodo di detenzione. E' un soggetto che operava in tutti i settori illeciti, "faceva di tutto", e si appoggiava a soggetti appartenenti alla famiglia GRANDE ARACRI . Inizialmente era affiliato, con il grado di camorrista, a DRAGONE Antonio, poi si era avvicinato ai GRANDE ARACRI ed era molto conosciuto nell'ambiente criminale.

- **GRANDE ARACRI** Ernesto: fratello di GRANDE ARACRI Nicolino e reggente della cosca in mancanza di GRANDE ARACRI Nicolino, nel periodo 2004, finché non venne arrestato. Nel 2004, 2005, 2006, lo andava a trovare anche a Cutro. E' stata la persona che ha preso le redini del clan in mancanza di GRANDE ARACRI Nicolino, che era detenuto al 41 bis. CORTESE aveva un rapporto molto stretto con lui. Più volte ha visto alcuni dei soggetti (ad esempio BLASCO, DILETTO, i SARCONE, FRONTERA...*ci andavano tutti, era la prima cosa che chi andava a Cutro faceva e portavano soldi o il fiore in segno di rispetto* .) di cui ha parlato, presso l'abitazione di NICOLINO insieme a ERNESTO. Era l'*alter ego* di NICOLINO.

- **MARTINO** Vito: è un soggetto di spicco del clan, azionista, facente parte del gruppo di fuoco. Si è trasferito in Emilia verso il 1996 e qui spacciava cocaina insieme al cognato Carlo VERNO, altro affiliato del clan. Originariamente apparteneva al clan OLIVERIO ma poi era entrato nella cosca GRANDE ARACRI . Anche a Reggio Emilia vi era il gruppo di fuoco che fino al 2007, anno della collaborazione del CORTESE, era costituito, principalmente, dai fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, MARTINO Vito, LAMANNA Francesco,

VALERIO Antonio, BLASCO Salvatore, TURRA' Roberto; in Calabria, era costituito invece da FRONTERA Francesco, BLASCO, Salvatore, GRANDE ARACRI Ernesto.

- **PROCOPIO** Salvatore: è il cugino di CORTESE. Era salito in Emilia con suo padre. PROCOPIO Giuseppe. Ha lavorato sia con i MUTO, la famiglia MUTO, Antonio, Benito, Cesare, sia con Michele PUGLIESE. Si è accollato la responsabilità della pistola che venne trovata nel capannone di Michele PUGLIESE a Santa Vittoria. Era vicino al clan e ai SARCONE. Il fratello Giovanni, che non navigava in buone acque economiche, aveva avuto un aiuto economico da GIGLIO, suo cognato.

- **SARCONE** Nicolino: aveva partecipato all'omicidio VASAPOLLO e aveva portato a Reggio Emilia le divise dei Carabinieri per l'omicidio Ruggiero. GRANDE ARACRI Nicolino aveva quindi posto SARCONE Nicolino al vertice in Emilia Romagna, conferendogli autonomia decisionale; egli poteva ordinare azioni violente così come il fratello, essendo azionisti. In un certo senso erano i rappresentanti di GRANDE ARACRI a Reggio Emilia E' un plenipotenziario abilitato anche all'esercizio della forza oltre a essere capace di fare affari e di intrattenere rapporti con tutti: "*elemento di spicco del clan. Abbiamo fatto quest'omicidio per lui. Lui ha partecipato all'omicidio di Nicola VASAPOLLO. Ha portato le divise per l'omicidio di Giuseppe Ruggiero. E' un esponente di primo piano del clan di GRANDE ARACRI Nicolino, in tutti i sensi>>. P. – Nell'ambito emiliano-romagnolo, quindi del gruppo, che funzioni e ruoli svolgeva, esattamente? DICH. CORTESE A. S. – Lui aveva un ruolo importante, perché era come il reggente della cosca. Sull'Emilia Romagna era lui. Lui e il fratello Gianluigi pure. Un ruolo importante, un ruolo di spicco aveva lui. P – Che si traduceva in cosa, praticamente? DICH. CORTESE A. S – Sia in collaborazione a livello di attività illecite sia di confrontarsi con altre consorterie criminali. Era una figura di GRANDE ARACRI . Ha messo come figura Nicolino SARCONE. Poteva fare di tutto per conto del clan. Rapportarsi con altri, avere a che fare con tante persone. P. – Quindi aveva conoscenza generale di tutti...DICH. CORTESE A. S. – Di tutto, di tutto. P. – ...di tutta l'area interessava dall'organizzazione. DICH. CORTESE A. S. – Di tutto, di tutto, di tutto. Era un elemento di spicco. P. – Sì, capisco che era un elemento di spicco. Mi piacerebbe (comunque lei lo sta dicendo) capire esattamente in che cosa si realizzavano le attività che ne facevano poi un elemento di spicco. DICH. CORTESE A. S. – Lui si poteva rapportare con tutti, con tutti i personaggi, fare affari, parlare per conto di GRANDE ARACRI . P. Sul piano dell'esercizio della forza, che ruolo aveva? DICH. CORTESE A. S. – La forza, aveva la forza, perché, oltre che loro sono azionisti, perché i fratelli SARCONE, come ho spiegato prima, erano azionisti, avevano alle spalle GRANDE ARACRI Nicolino, che era una potenza. E quindi automaticamente... P. – Quindi potevano ordinare azioni violente? DICH. CORTESE A. S. – Sì, come no. Io non ne so specifiche, però nell'ambiente che ero io mi ordinavo e facevo. P. – In un contesto in cui l'associazione commette reati vari, alcuni anche violenti (danneggiamenti, estorsioni, incendi, eccetera), questo soggetto e questi soggetti avevano il potere di ordinarli o di essere informati nel caso in cui avvenivano? DICH. CORTESE A. S. – Sì, sì, potevano sia ordinarli, sia farli materialmente loro e sia essere informati. Tutto. Non si potevano fare cose che non erano a conoscenza loro, essendo referenti di GRANDE ARACRI Nicolino. Sia come persone loro,*

perché come persone solo valevoli, e sta come il fatto che erano rappresentanti per GRANDE ARACRI Nicolino su Reggio Emilia.

- **CAPPA** Salvatore, compaesano di CORTESE, si era trasferito nel Veneto, in particolare nel veronese e vicentino. Lavorava nell'edilizia e nel periodo 2005-2006, movimentava molti, molti soldi. Faceva un sacco di affari. I soldi erano in parte suoi, perché stava bene economicamente, e in parte della cosca, tramite anche Francesco FRONTERA che si era insediato a San Bonifacio, in quelle zone del veronese. CAPPA riciclava non solo i suoi soldi, ma anche quelli di GRANDE ARACRI Nicolino. In questo suo ruolo aveva comunque rapporti diretti con i vertici della cosca, si confrontava direttamente con loro e, in particolare, con GRANDE ARACRI Nicolino. Conosceva anche i fratelli SARCONE e VILLIRILLO che, come lui, muoveva ingenti somme di denaro riciclandolo.

- **GRANDE ARACRI** Nicolino: riconoscendo il boss, CORTESE coglie l'occasione per sintetizzare quanto già dettagliatamente descritto in precedenza: *"La foto che c'ho davanti è GRANDE ARACRI Nicolino alias "mano di gomma", capo indiscusso di Cutro e non solo. Con lui ci siamo cresciuti. Si può dire che siamo cresciuti insieme, perché nel 1985-86 mi fu presentato addirittura da Salvatore DRAGONE e Ciampà Gaetano come loro uomo. Lui veniva sempre da Petilia, perché la moglie è di Petilia, Mauro Giuseppina. E di là poi ci siamo riuniti, abbiamo cominciato a frequentarci, frequentavo casa sua, finché dopo ci siamo formati questo gruppo per conto nostro. Abbiamo fatto questo scissione insieme con altri elementi, Salvatore De Luca, Salvatore PETA, Domenico Lazzarini, Antonio MACRI', Rosario SORRENTINO, finché abbiamo fatto la scalata con quegli omicidi che ho detto, iniziando da Cutro, facendo alleanze, anche per il fatto che la moglie era di Petilia, con i petiliani, con Vincenzo Comberiati, con Angelo Greco, Mario Ferrazzo, con il clan NICOSCIA, e di là ha fatto la scalata, ha fatto la grande scalata. Abbiamo dormito insieme, eravamo sempre insieme. Mangiavo a casa sua. Ero di famiglia"*

- **GRANDE ARACRI** Francesco: *"elemento di spicco della cosca e affiliato ed è un elemento di riferimento per GRANDE ARACRI Nicolino, in quanto mi disse apertamente, GRANDE ARACRI Nicolino, che anche i fratelli gli avevano fatto investire soldi con costruzioni, abitazioni e tutto quello che c'era da fare sull'Emilia Romagna PRESIDENTE P. – Chi glielo disse questo? DICH. CORTESE A. S. – GRANDE ARACRI Nicolino. P. – Le disse che cosa? DICH. CORTESE A. S. – Mi ha detto che tutti i soldi suoi li aveva investiti in Emilia Romagna tramite il fratello Franco, tramite i nipoti, tramite il DILETTO, tramite tanti personaggi, cognati. Mi ha detto apertamente: Per vent'anni posso stare in galera, tutti i miei soldi ormai sono investiti in Emilia Romagna. Questa è parola di GRANDE ARACRI Nicolino P. – Quindi lavorano da soli. DICH. CORTESE A. S. – Da soli, lavoravano da soli. Bastava mandarli e se la vedevano loro. Come i camion che lavoravano da Pino GIGLIO, che erano di Fabrizio ARENA. Fabrizio ARENA era a Isola e Pino GIGLIO faceva lavorare i camion, gli autisti, pagava lui gasolio, gomme, e a quello gli arrivavano i soldi belli puliti. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. MESCOLINI – Lei ci ha avuto a che fare, con GRANDE ARACRI Francesco? DICH. CORTESE A. S. – No. Ci siamo incontrati. Ci siamo visti un paio di volte, però non c'ho avuto a che fare diretto. P. M.*

MESCOLINI – Sempre in quel periodo 2005-2007 o anche a Cutro? DICH. CORTESE A. S. – No, anche prima su Cutro ci siamo visti. Però dopo non c'ho avuto a che fare con lui personalmente. Dopo sono stati arrestati per l'operazione GRANDE DRAGO, l'operazione su Reggio Emilia, quella per i mezzi, non mezzi. Ma dopo non l'ho visto più, a lui. Al figlio sì, a Salvatore.

Dal punto di vista 'ndranghetistico, l'essere parenti stretti, in particolare fratelli, di un personaggio che ha il grado e lo status di GRANDE ARACRI Nicolino rende necessaria comunque l'affiliazione formale oppure lascia una capacità di operare che nasce dalla parentela?

DICH. CORTESE A. S. – No, lascia una... non c'entra essere affiliato. Già solo essere fratello di GRANDE ARACRI è già un punto di forza. P. M. MESCOLINI – Se uno vuole. DICH. CORTESE A. S. – Se uno vuole; se uno non vuole, quello sta per conto suo. Però, come ha fatto anche il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino, Mimmo, Domenico l'Avvocato, ha sempre sfruttato il nome del fratello, avvalendosi del fatto che era fratello. Però, quando non gli conveniva, diceva che colpa del fratello, di GRANDE ARACRI Nicolino, aveva sfumato la sua carriera di Avvocato; quando gli conveniva, andava di nascosto a prendere i villaggi turistici all'asta a Firenze, in Toscana, insieme con Palmino VERTINELLI. Questo qua è... P. M. MESCOLINI – Prego, prego. DICH. CORTESE A. S – Quando non gli conveniva, diceva che il fratello gli ha rovinato la carriera; però, quando gli conveniva, andava a nome del fratello a prendere aste, a acquistare villaggi. Essere fratello di GRANDE ARACRI Nicolino è come una garanzia, anche se non sei affiliato. Dove ti presenti ti presenti, come se vedessero GRANDE ARACRI Nicolino. Nessuno gli mancherebbe di rispetto, nessuno gli farebbe qualcosa, nessuno gli potrebbe fare niente, anche se uno non è affiliato.

- **FRONTERA** Francesco: elemento di spicco della cosca. Coinvolto nella indagine *SCACCO MATTO*, punto di riferimento per la regione Veneto.

- **GRANDE ARACRI** Salvatore: nipote di Nicolino GRANDE ARACRI, figlio di Antonio, fratello di Nicolino e Ernesto (cfr. sopra in relazione alla vicenda del locale Italghisa).

- **COLACINO** Salvatore: fino al 2007 non era affiliato, anche se era disposizione. Il clan lo considerava un soggetto importante.

- **MESORACA** Alfonso: braccio destro di Franco LAMANNA, è affiliato. A Cutro loro due e GRANDE ARACRI Nicolino abitano vicini, l'uno adiacente all'altro.

- **MUTO** Giulio: cognato di suo fratello CORTESE Federico. Abita a Cremona. Fratello di quel MUTO Antonio ucciso per errore nel bar in cui fu ucciso DRAMORE Ruggiero. Non è affiliato.

- **PORCHIA** Rosario: CORTESE lo riconosce, ma di lui non sa nulla.

- **PAOLINI** Alfonso: soggetto da sempre vicino a diversi imprenditori di Reggio Emilia. Tra questi Francesco Ruggeri. Il CORTESE non ha mai saputo se PAOLINI, imparentato con la

famiglia CIAMPÀ, vicina a GRANDE ARACRI, fosse affiliato; sa che aveva rapporti con le Forze dell'Ordine e si era proposto per aiutalo per un problema legato alla denuncia di smarrimento di un documento della sua fidanzata rumena. PAOLINI gli ha detto che lo avrebbe portato in un ufficio dei Carabinieri, dove conosceva un Maresciallo che, in tutta tranquillità e senza domande gli avrebbe fatto fare la denuncia. CORTESE lo descrive come personaggio lii vista, conosceva il "*mondo politico* e *non politico*"; era nel giro del calcio insieme a Ruggeri. CORTESE Segnala come particolarità che possedeva il porto d'armi.

- **VERTINELLI** Palmo: Venne arrestato nell'ambito della indagine *SCACCO MATTO* nel 2000, ma ne era uscito senza condanna. Non sa CORTESE come abbia potuto essere assolto, essendo raggiunto da indizi molto gravi. Era insediato con la famiglia e il fratello nel reggiano. CORTESE andò a trovarlo al ristorante che Palmo aveva aperto e che gli mise a disposizione. Gli fece pure dei regali e si sfogò con lui dicendo che chiunque andava a trovarlo gli chiedeva dei soldi: i MEGNA, i Nicoscia, i Manfreda, i GRANDE ARACRI. A tali richieste puntualmente ottemperava. Luca MEGNA gli aveva più volte riferito di essersi recato da Palmo VERTINELLI; di ciò aveva avuto conferma dallo stesso VERTINELLI. Lo sfogo di VERTINELLI era basato sulla conoscenza personale. VERTINELLI era profondamente integrato nel sistema e non avrebbe mai denunciato perché avrebbe significato mettere a rischio la vita. CORTESE ha descritto l'affare relativo all'acquisto di una costruzione all'asta fallimentare per un villaggio turistico a Le Castella. GRANDE ARACRI venne a sapere che suo fratello Domenico, Palmo VERTINELLI e uno dei fratelli Tolone di Le Castella (proprietari del ristorante Il Corsaro) avevano partecipato ad un'asta in Toscana a sua insaputa, ed avevano acquistato lo scheletro del villaggio turistico in costruzione a Le Castella. GRANDE ARACRI ne venne a conoscenza perché Franco ARENA aveva successivamente preteso da Domenico, Palmo e Tolone la cifra di 50 milioni a testa. La pretesa era determinata dal fatto che il territorio di Le Castella si trova sotto l'influenza del clan ARENA e l'acquisto del villaggio turistico era stata considerata una mancanza di rispetto. Franco ARENA venne convocato da GRANDE ARACRI NICOLINO (CORTESE dice di avergli fatto nascondere l'auto in garage perché ARENA era sorvegliato speciale e non avrebbe potuto muoversi). Arrivò in compagnia di Domenico RIILLO, detto "trentino". GRANDE ARACRI gli disse che il villaggio non era di Palmo, né di Tolone o di suo fratello, ma in realtà era suo e lo aveva pagato lui, cosa non vera, ma che servì a spegnere le velleità e la rabbia dell'ARENA. CORTESE sostiene di essere stato presente. ARENA, a quel punto non potè insistere perché avrebbe significato sfidare GRANDE ARACRI in un fase in cui il suo potere si era molto rafforzato e i rapporti di forza gli erano favorevoli. Successivamente, tramite suo genero, ABRAMO Giovanni, consegnò 200 milioni a VERTINELLI, diventando socio nel villaggio. Questa vicenda causò tuttavia una discussione nel carcere – dopo *SCACCO MATTO* – tra ABRAMO Giovanni e LAZZARINI Domenico, entrambi affiliati e in sua presenza. La contestazione a GRANDE ARACRI scaturiva dal fatto che quest'ultimo non volle condividere con gli altri affiliati l'operazione Le Castella, nella quale era entrato nel descritto modo. LAZZARINI accusava GRANDE ARACRI di avere escluso gli altri affiliati dall'affare di Le Castella di voler "mangiare" solo lui, mentre gli affiliati servivano solo per le estorsioni su Cutro. CORTESE intervenne e fece cessare la discussione che considerava inopportuna (una "vergogna") tra esponenti di un medesimo sodalizio. Le recriminazioni di

LAZZARINI furono tempestivamente fermate e l'uomo "perdonato" per i meriti accumulati (era stato il contabile del gruppo).
Su VERTINELLI Palmo il collaboratore ha riferito peraltro un episodio emblematico che risale al processo *SCACCO MATTO*: *P. M. RONCHI – Senta, parlando con GRANDE ARACRI Nicolino in quell'epoca, 1999-2000, le è mai stato detto se considerava, GRANDE ARACRI Nicolino, Tolone Domenico un confidente delle Forze dell'ordine? DICH. CORTESE A. S. – Non so. Però c'è stato un episodio durante il processo SCACCO MATTO, mentre ci trovavamo nell'aula bunker in via Paglia, a Catanzaro, che quel giorno GRANDE ARACRI Nicolino si arrabbiò e disse a tutti quanti noi, per protesta contro la Corte, di togliere l'Avvocato, di revocare gli Avvocati, cosa che fecimo tutti, e risulta questo qua. P. M. RONCHI – Tutti, nessuno escluso? DICH. CORTESE A. S. – No, è quello il problema. Solo Palmo VERTINELLI non lo fece, di cui GRANDE ARACRI nella cella stessa (eravamo in due gabbie) si rivoltò verso VERTINELLI, lo minacciò, lo fece diventare proprio zero, e gli disse. Guai a te di non sbagliare, che ti ammazzo, a te e a tutta la tua famiglia. P. M. RONCHI – E non l'ha fatto? DICH. CORTESE A. S. – Non l'ha fatto lui. E' andato con il suo Avvocato. Poi è uscito, non si sa com'è uscito. Questo non spetta a me... Però, il pensiero, l'ho fatto, io. Perché le microspie lo incastravano a non finire. Lui stesso si è incastrato, con le microspie che aveva in macchina. A me, con due parole che hanno detto Salvatore De Luca e Antonio Lerose, che voleva essere rimpiazzato: Voglio a Salvatore CORTESE e Domenico NICOSCIA – mi è arrivato un materiale di cattura di mille pagine. Per due parole, senza che io parlavo, che ero in carcere. PRESIDENTE P. – Quindi VERTINELLI non ha revocato... DICH. CORTESE A. S. – Non ha revocato e risulta. Questa è una cosa che... P – Nonostante le minacce ricevute? DICH. CORTESE A. S. – No, no, non ha revocato. E' rimasto male, si è fatto rosso e stava per piangere, perché GRANDE ARACRI si è rivolto malamente, gli ha detto: Non sbagliare che ti ammazzo. Perché GRANDE ARACRI Nicolino l'ha presa come una cosa: perché tu non hai revocato e gli altri abbiamo revocato tutto? Che c'è sotto? Se l'è presa a male e aveva questo pensiero: tu stai facendo qualche cosa sottobanco.P. – ..."stai facendo"...? DICH. ORTESE A. S. – ...qualcosa sottobanco. E questa è una cosa che avevamo. . E risulta la revoca degli Avvocati, tutti quanti, in quell'aula bunker.*

- **GIGLIO** Giulio: fratello di Pino GIGLIO; era allo stesso livello del fratello Pino, operava con lui sia sui lavori che sui movimenti terra; CORTESE ha parlato pure più volte con lui. *"Era la stessa persona di Pino GIGLIO"*

- **PETROLO** Vincenzo: non è cutrese, ma campano. Andò da lui, nel suo ristorante di Cella, su incarico di Pasquale BRESCIA, insieme a Roberto TURRA'. Andarono per risolvere una questione economica che BRESCIA aveva con lui. Andarono con una Bmw 530 grigia. Era un ristorante lungo la via Emilia, località Cella, vicino a un ponte, un sottopasso in ferro. Non parlò con costui durante l'incontro, parlò solo il TURRA' che già conosceva. Dovevano andare a mettergli un po' di paura.

- **BRESCIA** Pasquale aveva il ristorante "antichi sapori" ed investiva denari sia per Nicolino GRANDE ARACRI che per sé, in edilizia e terreni. E' vicino al clan. CORTESE lo sa anche perché ha parlato direttamente con BRESCIA. Di lui il collaboratore sa che aveva avuto un

conflitto con MARTINO Alfonso. Nel 2005, quando era appena arrivato a Reggio, MARTINO Alfonso si era recato da BRESCIA per conto di GRANDE ARACRI. MARTIN aveva un modo di fare un pochettino spavaldo, era il suo modo di porsi, di parlare. Aveva dato fastidio a BRESCIA, che lo aveva quindi esortato a non andare più da lui. BRESCIA si lamentò sia con CORTESE che con i fratelli di GRANDE ARACRI (Franco o il nipote Salvatore): "*disse: Fatemi un favore, non mandatemelo più, perché non voglio vederlo nel mio ristorante per l'atteggiamento che c'ha*" . In un'occasione BRESCIA diede a CORTESE 5.000 euro perché potesse acquistare delle armi, di cui aveva bisogno, da soggetti zingari nella zona di Padova. CORTESE, in cambio, gli promise che gli avrebbe regalato un'arma. BRESCA accettò. L'affare non si fece. Una parte dei soldi la restituì, una parte no, perché lo arrestarono. CORTESE ha riferisce anche i come BRESCIA Pasquale e Vincenzo LENTINI fossero in buoni rapporti. Non sa nulla invece dei rapporti con il cugino Paolo LENTINI. Ha definito BRESCIA come un riciclatore. Non è affiliato. Era nella stessa situazione di GIGLIO e di MUTO. Una persona che sapeva muoversi, ed aveva disponibilità economica, infatti tutti quanti dicevano che aveva fatto fortuna, una persona di alto livello. Lui, principalmente era costruttore, costruiva, gestiva questo ristorante ed era in contatto con la ditta CARIPAL di Cesarini Vincenzo. BRESCIA riciclava denaro di GRANDE ARACRI Nicolino. Era in ottimi rapporti con SARCONE, DILETTO con cui collaborava in affari. BRESCIA sapeva che CORTESE era un 'ndranghetista, che era uscito dal carcere, che faceva parte dell'associazione e per questo lo trattava con rispetto. BRESCIA gli diede personalmente quell'incarico, avente valenza intimidatoria, nei confronti di PTEROLO.

- **GRANDE ARACRI** Domenico: fratello di Nicolino (vedi sopra).

- **BOLOGNINO** Michele: molto legato alla famiglia MEGNA. Dopo avere fatto un lungo periodo di detenzione si era trasferito in Emilia, a Montecchio. Era in contatto con i fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, con Palmo VERTINELLI, Pino GIGLIO, con i MUTO. Sa di questi contatti perché gli sono stati riferiti dagli stessi interessati. CORTESE sa che era affiliato, forse al clan MEGNA. Quando era arrivato in Emilia era conosciuto come affiliato e ben noto nell'ambiente criminale. All'inizio, nonostante fosse vicino alla famiglia MEGNA, che era vicina alla cosca DRAGONE e ARENA, si rapportava con i soggetti appartenenti o, comunque, vicini al clan GRANDE ARACRI. Poi BOLOGNINO venne arrestato e, una volta uscito, restò definitivamente nell'area dei GRANDE ARACRI .

Nel corso del controesame CORTESE ha fornito informazioni anche in merito a MUTO LUIGI: "*DICH. CORTESE A. S. – MUTO Luigi, dove c'aveva la marmeria Salvino FLORO VITO, aveva una marmeria sulla via Emilia per andare verso il ristorante di Pasquale BRESCIA. Loro avevano un magazzino, facevano anche edilizia, e so che aveva rapporti con Salvino FLORO VITO e altri personaggi, come Alfonso DILETTO, con i fratelli SARCONE, aveva rapporti con loro. Aveva una ditta di materiale, di ponteggio, materiale sempre nel campo dell'edilizia. P. – Sa se queste persone fossero inserite in questo contesto? DICH. CORTESE A. S. – So che parlava di giro di fatturazione. Con le fatture sì, perché facevano fatturazioni entrambi, non è che facevano cose tanto regolari. Avevano la ditta regolare, però, come tutti i cutresi, la maggior parte nel campo dell'edilizia con le fatturazioni.* Interrogato

dal Tribunale, CORTESE ha parlato anche di BELFIORE CARMINE: *P. – Lei, tale Belfiore Carmine, lo conosce? DICH. CORTESE A. S. – Sì, lo conosco. P. – Che cosa sa di...? DICH. CORTESE A. S. – Detto "caiuzza" come soprannome. Io, un Belfiore come "caiuzza", so, quello che aveva a che fare con Carmine SARCONE, con Francesco Frontera, che ha avuto a che fare con delle rapine nel veronese. Questo quo so. P. – Quindi cosa faceva, ha detto? DICH. CORTESE A. S. – Ha avuto a che fare con la Legge insieme con Carmine SARCONE, con Francesco Frontera detto "provolone", per via delle rapine, di cose che avevano fatto. P. – Rispetto al contesto associativo...? DICH. CORTESE A. S. – Non vi dire tanto di lui, non c'ho avuto a che fare.*

CORTESE conosce anche i fratelli Franco e Pasquale RIILLO. Sono imprenditori, vicini agli ARENA, ma operativi insieme a GIGLIO e ai fratelli VERTINELLI e MUTO. A Franco RIILLO CORTESE vendeva cocaina. Le informazioni sui RIILLO gli provenivano dalle persone con le quali manteneva maggiori contatti, Pino GIGLIO, i fratelli VERTINELLI con gli stessi RIILLO. Il collaboratore ha segnalato che parecchi esponenti della famiglia ARENA erano stati da loro ospiti, numerose volte. Forti vincoli li legavano, infatti, agli ARENA. Ovviamente a Reggio Emilia si adeguavano all'egemonia della 'ndrina reggiana. In tal modo va letto l'accenno alla duplice appartenenza che si coglie tra le parole del collaboratore (p. 257). Il rapporto con gli appartenenti alle altre cosche si basava sul principio che in Emilia la supremazia sui lavori era della famiglia GRANDE ARACRI. Il traffico di droga era invece libero: *" DICH. CORTESE A. S. – La supremazia sui lavori era assolutamente di GRANDE ARACRI Nicolino, della cosca GRANDE ARACRI Nicolino. La droga, la facevano un po' tutti: sia i napoletani, i siciliani, gli albanesi. La droga era diversa, qua in Emilia Romagna, non era la Calabria. "P. M. MESCOLINI – Questo, lei lo può dire per conoscenza diretta? DICH. CORTESE A. S – Sì, conoscenza diretta, perché io ho avuto a che fare, vendevo droga, quindi sapevo, conoscevo un sacco di personaggi. Non c'era la leadership di uno specifico gruppo. Come anche su Modena, come ho detto prima, esponenti Farao-Marincola, c'erano anche napoletani, siciliani, campani, casertani."*

Come già altrove evidenziato, il collaboratore, sottoposto a controesame, ha risposto in modo logico e convincente senza incappare in incongruenze omissioni, contraddizioni, sia in ordine ad aspetti generali della struttura organizzativa della asssociazione che alle sue vicende storiche - mettendo in risalto come, tra gli appartenenti alle cosche e anche alla stessa cosca, i rapporti interni sono essenzialmente instabili, friabili, soggetti a fratture e ricomposizioni, interne ed esterne - nonché in ordine a singoli aspetti e vicende, spesso arricchendoli di dettagli.

2.4.5. Le dichiarazioni di BONAVENTURA Luigi (udienza 3.8.2017)

Sin qui si è dato conto delle testimonianze offerte, sullo specifico tema della associazione emiliana, da coloro che hanno potuto osservarne l'esistenza, il radicamento e lo sviluppo, dal suo interno, sia pure da differenti punti prospettici.

Grazie alle richieste delle difese, il patrimonio probatorio si è ulteriormente arricchito delle testimonianze di collaboratori di giustizia che hanno potuto osservare lo stesso fenomeno sia

pure dall'esterno, in quanto estranei alla cosca cutrese e a quella emiliana, offrendo anche significativi elementi di comprensione del funzionamento delle relazioni tra cosca madre e 'ndrina distaccata. Si fa riferimento ai collaboratori di giustizia BONAVENTURA Luigi, VRENNA Giuseppe, BUMBACA Domenico, tutti appartenenti al clan CORIGLIANO-VRENNA-BONAVENTURA.

BONAVENTURA Luigi, all'epoca della collaborazione reggente del clan, ha ricordato le articolazioni delle cosche calabresi in Emilia Romagna: quelle insediate in Romagna, e quelle emiliane della famiglia GRANDE ARACRI, con presenza anche di esponenti dei clan ARENA e NICOSCIA.
Con riferimento alle regole cui sottostanno le 'ndrine distaccate ha specificato in modo chiaro che esse sono tenute al loro riconoscimento in ragione del permesso all'uso del nome della cosca e, quindi, dell'uso della sua fama criminale al fine della agevolazione dell'attività della cosca, salvo le specifiche regole invalse: *TESTIMONE BONAVENTURA– (Inc.) 'Ndrina distaccata, alle regole principali di base che si deve tenere alla famiglia madre e al riconoscimento verso la famiglia madre. Perché comunque una 'Ndrina distaccata usa il supporto in nome della famiglia madre Poi comunque in ogni caso a livello di 'Ndrangheta ci sono delle regole specifiche che appartengono a quelle che sono degli 'Ndranghetisti che si conoscono. Questo è.*
La 'ndrina distaccata, ha spiegato il collaboratore, può affiliare nuovi elementi, in qualsiasi luogo, previo "battesimo" dei locali. Ovviamente la notizia va passata a tutti gli affiliati della casa madre.
BONAVENTURA ha ricordato che uno dei compiti della 'ndrina distaccata è quello di far pervenire denaro alla casa madre. Questo accadeva pure a Reggio Emilia per la cosca GRANDE ARACRI, anche se non è stato in grado di fornire dettagli, non trattandosi della sua cosca di appartenenza.

Con specifico riferimento alla cosca GRANDE ARACRI insediata sul territorio emiliano, il collaboratore BONAVENTURA ha ricordato che nel 2006 si era trovato a pranzare con Leo RUSSELLI. Nell'occasione avevano discusso della grande espansione che la 'ndrangheta stava sviluppando nelle regioni del Nord. Al tempo RUSSELLI rappresentava GRANDE ARACRI Nicolino ed era alleato con i NICOSCIA contro gli ARENA-DRAGONE-MEGNA.
Uno dei temi della discussione fu la grande influenza che la 'ndrangheta stava acquisendo in ambito politico a Reggio Emilia. L'attenzione era focalizzata proprio sull'espansione che il GRANDE ARACRI, col supporto di NICOSCIA, stava realizzando. L'espressione del collaboratore è pregnante e merita di essere ripresa:
"DIFESA, AVV. PICCOLO – "Racconta che la zona emiliana è di predominio cutrese, in particolare della cosca GRANDE ARACRI . Racconta di un pranzo a Crotone nel 2006, con Pasquale NICOSCIA e i fratelli RUSSELLI, ed altri affiliati della zona del Veneto. Durante questo pranzo si è fatto riferimento al potere di GRANDE ARACRI di Emilia Romagna, soprattutto nel rapporto con i politici locali".
BONAVENTURA ha sentito parlare dell'imprenditore GIGLIO Giuseppe, titolare di un agriturismo a Capo Colonna, senza però essere in grado di fornire ulteriori specificazioni, se non che nella strategia del suo gruppo esso doveva essere avvicinato per estorcergli denaro.

Nella zona di Capo Colonna operava un suo affiliato Vincenzo MARINO, che è certamente in grado di sapere se GIGLIO avesse concretamente versato denari alla sua cosca.
Il collaboratore ha parlato anche di BOLOGNINO Michele fornendo dichiarazioni accusatorie perfettamente sovrapponibili a quelle rese da VRENNA e BUMBACA (cfr. infra), in merito al passaggio dalla cosca MEGNA a quella dei GRANDE ARACRI, nel periodo precedente l'inizio della sua collaborazione, indicando fonti di prova autonome Luca MEGNA nonché MARINO Vincenzo - rispetto a quelle degli altri due collaboratori di giustizia. Sulle vicende relative al conflitto tra i MEGNA e i RUSSELLI, BONAVENTURA ha spiegato come le vicende di 'ndrangheta si devono sempre leggere alla luce del concetto di "traggiro", concetto caro anche al collaboratore VALERIO Antonio, che ha riferito sulle tante vicende della cosca reggiana caratterizzata da queste forme di preordinati inganni, doppi giochi, tradimenti.

2.4.6. Le dichiarazioni di VRENNA Giuseppe (udienza 3.8.2017)
VRENNA Giuseppe, affiliato alla cosca crotonese VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA sin dagli anni '60, all'interno della quale aveva il grado di trequartino, ha innanzitutto descritto il quadro delle cosche dominanti sul territorio di Crotone, confermando quello già noto in base ad altre fonti e da sentenze irrevocabili *DIFESA, AVV. LARATTA – Le famiglie dominanti nella città di Crotone e poi andremo a vedere anche l'interland crotonese, quali erano fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – VRENNA – BONAVENTURA–CORIGLIANO. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. E su questo ci sono delle sentenze passate in giudicato, vero? TESTIMONE VRENNA – Sì, sì. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. Ad esempio, nella frazione Papanice di Crotone qual è stata la famiglia egemone, fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – MEGNA. DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA, e parliamo sempre... TESTIMONE VRENNA – E RUSSELLI. DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA e RUSSELLI. E parliamo sempre di sentenze passate in giudicato. Andiamo a vedere il Comune di Isola Capo Rizzuto. Chi aveva fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – Fino al 2010, gli ARENA e NICOSCIA. Questi qua erano le famiglie. DIFESA, AVV. LARATTA – Perfetto. Rocca di Neto. TESTIMONE VRENNA – Rocca di Neto, Famiglia Iona. DIFESA, AVV. LARATTA – Famiglia Iona. Questo fino al 2010. E Cutro? TESTIMONE VRENNA – Cutro, Nicolino GRANDE ARACRI . DIFESA, AVV. LARATTA – E prima di lui? TESTIMONE VRENNA – I Ciampà. DIFESA, AVV. LARATTA – E prima ancora? TESTIMONE VRENNA – I DRAGONE. DIFESA, AVV. LARATTA – Eh, DRAGONE. Benissimo. Abbiamo fatto una sorta di organigramma sulla base di quelle che sono le sentenze passate in cosa giudicata. PRESIDENTE – No, no, un attimo, sulla base delle sue conoscenze. DIFESA, AVV. LARATTA – Delle sue conoscenze. PRESIDENTE Confermate dal... DIFESA, AVV. LARATTA – Confermate poi dalle sentenze passate in giudicato.*
Ha quindi confermato l'esistenza di articolazioni distaccate di queste cosche sul territorio del Nord Italia. Anche la cosca GRANDE ARACRI ne aveva una in Emilia e in Lombardia, composta da elementi cutresi e, quindi, facenti riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino. Essa aveva autonomia operativa salvo che per la commissioni di delitti eclatanti per i quali occorreva l'autorizzazione del capo GRANDE ARACRI, salvo deroghe legate a ragioni di urgenza.

Nell'ambito di queste relazioni tra cosche, nonchè tra case madri e sedi distaccate, vi era la possibilità di passaggi di elementi da un gruppo ad un altro. In questo contesto si inserisce la narrazione relativa alla figura di BOLOGNINO Michele, del quale ha confermato l'affiliazione con la famiglia MEGNA di Papanice all'inizio degli anni novanta e la carenza di informazioni rispetto ai successivi anni duemila. Sollecitato dalla difesa, il collaboratore ha tuttavia confermato il successivo avvicinamento al clan cutrese dei GRANDE ARACRI: *"DIFESA, AVV. LARATTA – Non l'ha mai incontrato. Sì, e no, se ne aveva anche sentito parlare, cioè se era venuto qualcuno, così, per combinazione a parlare...? TESTIMONE VRENNA – So, almeno, per sentito dire che era detenuto al carcere di Bologna, dopo mi hanno detto che era uscito e faceva l'imprenditore, in zona. DIFESA, AVV. LARATTA – Ho capito. Altre notizie dal punto di vista, tra virgolette, delinquenziale, del signor BOLOGNINO, lei ne sa? Più fresche eh, non quelle per cui... TESTIMONE VRENNA – Più fresche di quelle che si diceva che era vicino alla famiglia GRANDE ARACRI . DIFESA, AVV. LARATTA – Cioè? In che senso? TESTIMONE VRENNA – Che si era avvicinato con Nicolino GRANDE ARACRI . DIFESA, AVV. LARATTA Che si era avvicinato con Nicolino GRANDE ARACRI . Dove questo? TESTIMONE VRENNA – L'ho sentito dire, nell'ambiente, dall'altra parte. DIFESA, AVV. LARATTA – Quindi non sa indicarci? TESTIMONE VRENNA – Non so indicare in questo momento.* Il concetto è stato ribadito in un successivo passaggio ancora più stringente: *"DIFESA, AVV. LARATTA – Ora andiamo più nello specifico: BOLOGNINO Michele, che lei mi dice di avere incontrato personalmente, quindi questo è un dato che lei conosce personalmente. TESTIMONE VRENNA – Sì. DIFESA, AVV. LARATTA – Negli anni Novanta all'interno del carcere di Crotone e sapeva che era vicino a Mico MEGNA, vero? Lo ha detto lei. TESTIMONE VRENNA – Sì. DIFESA, AVV. LARATTA – Poi, è uscito dal carcere, è una persona del quale non ricorda chi sia, le dice che era al nord e che si era avvicinato a Nicolino GRANDE ARACRI , rifacendoci a quanto lei ha detto prima, se commetteva delle marachelle, a chi faceva riferimento? Al GRANDE ARACRI o al MEGNA? TESTIMONE VRENNA – No, in questo momento io sapevo a GRANDE ARACRI . DIFESA, AVV. LARATTA – A GRANDE ARACRI . TESTIMONE VRENNA – Faceva riferimento, sì."* .

Su domanda del Tribunale, interessato ad acquisire informazioni in merito al trasferimento del singolo esponente in territorio non rientrante nel tradizionale insediamento della propia cosca di apartenenza ma controllato da cosche distaccate diverse dalla propria, il collaboratore ha senza esitazione affermato che l'affiliato che intende continuare a operare nella 'ndrangheta fuori territorio deve associarsi all'organizzazione che trova nel nuovo territorio.

" PRESIDENTE – La domanda è questa: se io ho fatto tanti anni di carcere, abbandono il territorio di appartenenza mio, me ne vado al nord, al nord Lombardia, voglio continuare ad operare, io sono di una famiglia, ma la famiglia non ha affiliati, non ha una succursale, non ha niente, però voglio continuare a operare. Come si fa?

TESTIMONE VRENNA – Si appoggia ad altre famiglie del posto.

PRESIDENTE – Si appoggia ad altre famiglie del posto.

TESTIMONE VRENNA – Alle famiglie del posto.

PRESIDENTE – Ha bisogno di un'autorizzazione o no?

TESTIMONE VRENNA – Sì, delle volte si chiede l'autorizzazione, ma se il personaggio è conosciuto non ha bisogno.

VRENNA si è mostrato in possesso di altre conoscenze relative al sodalizio di Reggio Emilia che risalgono sin dagli anni '90 anche per averle apprese sia da GRANDE ARACRI Nicolino, che dal fratello Ernesto, incrociato in carcere nel 2004-2005. Ha indicato Nicolino SARCONE, Vito MARTINO e VERTINELLI (chiarendo successivamente trattarsi di Palmo) come alcuni degli esponenti della cosca " *appartenenti alla ndrangheta, affiliati con Nicolino GRANDE ARACRI* ". La fonte informativa di VRENNA è GRANDE ARACRI stesso.

Ma le informazioni di VRENNA non si fermano qui, estendendosi all'organigramma della cosca reggiana: *"PUBBLICO MINISTERO – SARCONE sa se ha dei fratelli? TESTIMONE VRENNA – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Lei ha fatto dei periodi di carcerazioni insieme? TESTIMONE VRENNA – Sì, ho fatto un periodo di carcerazione a Crotone, non mi ricordo l'anno, però non lo so se era il '92, '93, era giovanissimo, Gianluigi. PUBBLICO MINISTERO – Sa se lui era appartenente alla 'Ndrangheta? TESTIMONE VRENNA – All'epoca cercava il fiore. PUBBLICO MINISTERO – Che significa? TESTIMONE VRENNA – Che voleva essere fatto picciotto. PUBBLICO MINISTERO – Voleva essere affiliato. TESTIMONE VRENNA – Affiliato, sì. PUBBLICO MINISTERO – È possibile che il nome che lei ha detto prima, VERTINELLI, sia...*

...

PUBBLICO MINISTERO – Le devo chiedere del SARCONE e quindi lei dice: SARCONE Nicolino era affiliato quando lei parlò con Nicolino? TESTIMONE VRENNA – Sì, prima cosca DRAGONE e dopo alla cosca GRANDE ARACRI . PUBBLICO MINISTERO – Mentre quando lei ha fatto un periodo di carcerazione insieme a Gianluigi, costui non era formalmente affiliato. TESTIMONE VRENNA – Non era formalmente, sì, perché . PUBBLICO MINISTERO – Ma lo chiedeva? TESTIMONE VRENNA – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Senta, lei prima ha parlato, ha fatto un altro nome oltre a MARTINO Vito. TESTIMONE VRENNA – Vertinello Palmo. PUBBLICO MINISTERO – Palmo. È potrebbe essere "VERTINELLI" Palmo? TESTIMONE VRENNA – VERTINELLI Palmo, sì. PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Lei su, ha detto già che faceva l'imprenditore e sa che tipo di rapporti avesse in particolare con GRANDE ARACRI ? TESTIMONE VRENNA – Sì, sì, aveva buonissimi rapporti. PUBBLICO MINISTERO – Era un appartenente alla cosca? TESTIMONE VRENNA – Era un appartenente alla cosca GRANDE ARACRI . PUBBLICO MINISTERO – È questo sempre GRANDE ARACRI gliel'ha riferito? TESTIMONE VRENNA – Riferito e dopo si parlava pure nell'ambiente. PUBBLICO MINISTERO – Non ambiente. Lei con queste persone di cui abbiamo parlato ha mai avuto contatti diretti? TESTIMONE VRENNA – Io non ho avuto contatti diretti.

2.4.7. Le dichiarazioni di BUMBACA Domenico (udienza 3.8.2017)

Meno ricca di informazioni specifiche per il tema del processo, ma comunque rilevante per la sicura attendibilità del dichiarante, è la testsimoninaza offerta da BUMBACA Domenico, anch'esso affiliato al clan CORGLIANO-VRENNA-BONAVENTURA. Ha ricordato di avere operato in Romagna con la cosca crotonese dei Vrenna, che aveva costituito una 'ndrina distaccata nella zona di Rimini, Riccione, Ravenna e Bologna sul finire degli anni novanta, occupandosi di bische clandestine e giochi d'azzardo. La testimonianza di BUMBACA si è sviluppata proprio in relazione sua esperienza di 'ndranghetista operante presso una cosca distaccata in Romagna, senza fornire alcuna informazione su quella operante a Reggio Emilia,

non avendo avuto rapporti con la stessa, né con la omologa cosca calabrese, pur sapendo che a Cutro la figura egemone era quella di GRANDE ARACRI Nicolino. Oltre che sotto questo ultimo specifico aspetto, la testimonianza di BUMBACA è comunque rilevante perché descrive in modo preciso il modo di operare delle cosche calabresi nel processo di espansione dal proprio territorio in quello del Nord, dandosi un'organizzazione autonoma formata da esponenti della cosca che si trasferiscono sul territorio d'insediamento portando con sé la fama criminale e la capacità d'intimidazione accumulata dalla 'ndrina madre calabrese, di cui il nuovo gruppo si avvale.

2.4.8. Le dichiarazioni di MARINO Vincenzo (udienza 16.1.2018)

Tra i collaboratori appartenuti alla famiglia VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, il Tribunale, all'udienza del 16.1.2018 acquisiva, d'ufficio, la testimonianza di MARINO Vincenzo, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed altri reati.

Esponente della famiglia indicata, organizzatore e partecipe del gruppo di fuoco, MARINO si è dichiarato conoscitore della situazione delle famiglie 'ndranghetiste del crotonese nel periodo delle alleanze e della guerra della metà del 2005. Il suo compito era di tenere i rapporti con tutte le famiglie, considerato il ruolo preminente dei VRENNA-BONAVENTURA sul territorio della città di Crotone. Le sue conoscenze dirette giungono fino al momento della collaborazione, iniziata a partire dal 1.12.2007. Grazie alla sua inveterata militanza, con ruolo rilevante, all'interno della cosca di appartenenza, tanto da essere stato, per espressa affermazione del suo capo, BONAVENTURA Luigi, il referente della zona di Capo Colonna, egli conosce strutture, dinamiche e funzionamenti della 'ndrangheta, sia all'interno delle singole cosche che nei rapporti esterni. Non a caso egli è stato in grado di fornire una "definizione istituzionale" di 'ndrina distaccata, quale elemento strutturale organico della mafia denominata 'ndrangheta, così come sviluppatasi anche al di fuori dei tradizionali territori di insediamento lontani dalla madre patria Calabria, meno generosa dal punto di vista economico: *" TESTIMONE MARINO – Allora una 'ndrina, signor Presidente, fa riferimento... è un corpo di 'ndrina, è un benestare che lascia la famiglia madre affinché possono operare e mantenere... Possono operare e.... come dire, riciclare, investire al nord d'Italia. Però sono operanti, sono tutti fidelizzati, tutti battezzati, signor Presidente.*

"Corpo di 'ndrina " è in sostanza l'associazione autonoma che si costituisce con l'autorizzazione del capo clan coagulandosi attorno ad un certo numero di 'ndranghetisti, fidelizzati e riconosciuti dalla casa madre calabrese, che hanno il compito di trasferire nelle zone di immigrazione il metodo mafioso allo specifico e preminente scopo di realizzare utili anche nell'economia legale e di reinvestire in un territorio ad alto tasso di sviluppo economico i proventi illegali della cosca madre, oltre che quelli prodotti sul territorio di espansione.

MARINO Vincenzo era in rapporti di amicizia e collaborazione anche con GRANDE ARACRI Nicolino nell'ambito di un rapporto di alleanze tra famiglie, circostanza che permette di attribuire alle sue dichiarazioni sul clan cutrese speciale attendibilità, potendo egli godere di una fonte privilegiata di conoscenza. L'ammirazione sincera nutrita nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino per la sua capacità strategica, di azione e di mantenere fede ai

rapporti e alle promesse con rispetto delle parti, dimostrando di essere un vero leader (*un giocatore di serie A*), rimane intatta nel MARINO anche dopo la collaborazione.

E così, MARINO sa per certo che la famiglia GRANDE ARACRI aveva costituito un corpo di 'ndrina autonomo in Emilia, con epicentro a Reggio Emilia che si estendeva a Parma e Mantova. Nella zona di Rimini e Riccione vi era, invece, una 'ndrina distaccata riferibile alla sua famiglia, come già affermato dagli altri collaboratori della medesima famiglia.
MARINO ha riferito di avere conosciuto anche alcuni degli esponenti fondamentali della 'ndrina distaccata reggiana: "*i SARCONE, Nicola SARCONE; i GIGLIOTTI; Palmo VERTINELLI; i MUTO; Pino GIGLIO, perché Pino GIGLIO pure*". La sua "reggenza" sulla zona di Capo colonna, vale a MARINO la conoscenza profonda della figura di GIGLIO Giuseppe. Grazie a ciò egli ha fornito un contributo importante per la sua esatta collocazione all'interno della cosca cutrese. Il suo inquadramento è sostanzialmente aderente a quello restituito dalle prove dell'intero processo e a quello che lo stesso collaboratore di Giustizia GIGLIO ha fornito di sé stesso:
"*TESTIMONE MARINO – ... Diciamo, trattava sia con gli ARENA un periodo e sia con i GRANDE ARACRI , poi ha preso una decisione, perché se no moriva Pino GIGLIO. PRESIDENTE – Non ho capito, ha preso una decisione? TESTIMONE MARINO – Ha preso una decisione perché prima Pino GIGLIO... prima si occupava sia degli ARENA e poi dei GRANDE ARACRI , faceva cortesie sia a uno che all'altro. Pino GIGLIO era una lavatrice, signor Presidente, lavava sia il... riciclava sia il denaro degli ARENA e sia il denaro di GRANDE ARACRI e poi ha preso una decisione. Se no Pino GIGLIO, dato che stava nella mia località, glielo dissi io stesso a Pino GIGLIO: "piglia una decisione se no muori". PRESIDENTE – E alla fine che decisione ha preso? TESTIMONE MARINO – Di trattare con i GRANDE ARACRI ... PRESIDENTE – Di trattare con i GRANDE ARACRI . TESTIMONE MARINO – ...perché quella era la scelta. PRESIDENTE Perché era quella la scelta? In che senso? " TESTIMONE MARINO – Perché se no moriva, perché gli ARENA non erano alleati nostri.*

Il collaboratore ha poi reso dichiarazioni anche sui MUTO di GUALTIERI - Antonio cl. 1971 e il fratello "*quello che abitava a Capo Colonna*" - costituenti, il Golha dell'imprenditoria legata a GRANDE ARACRI Nicolino. SARCONE Nicolino, ha detto il collaboratore, è uno dei maggiori esponenti abilitati a trattare al vertice (e con lui), escludendo che i fratelli avessero il medesimo rango: *TESTIMONE MARINO – No, signor Presidente, io trattavo direttamente con i squali, non con le alici PRESIDENTE – Non ho capito, lei trattava direttamente? TESTIMONE MARINO – Con i squali, non le alici. PRESIDENTE – Con gli squali, lei dice con... TESTIMONE MARINO – Parlavo direttamente con Nicolino SARCONE non m'interessavano i fratelli. PRESIDENTE – Ho capito, cioè quindi lei vuole dire che parlava direttamente con i vertici... TESTIMONE MARINO – Sì. PRESIDENTE – Con coloro che erano alla testa di questo corpo di 'ndrina. Quindi tutti... TESTIMONE MARINO – Tipo Franco GRANDE ARACRI , Ernesto GRANDE ARACRI , Nicolino, Vito MARTINO, Nicolino SARCONE... "*

MARINO ha fornito importanti chiarimenti sul modo di operare della 'ndrina distaccata reggiana e, in particolare, su alcuni dei suoi protagonisti nell'attività di riciclaggio e reinvestimento e, in generale, nelle attività economiche e imprenditoriali.
Tra questi, MUTO Antonio che incontrò a GUALTIERI per acquistare una 164 blindata: *"noi non camminavamo con le macchine normali. In città c'erano più macchine blindate che avevamo noi, ca' aveva lu Ministero."* L'incontro avvenne perché doveva risolvere una questione con un giornalista che gli dava fastidio, tanto che avevano maturato il progetto di ucciderlo, introducendo nel processo un episodio, descritto con la sua solita dovizia di particolari, che si inserisce perfettamente nel contesto di una strategia che il sodalizio emiliano avrebbe riproposto per condizionare e imbavagliare gli organi di informazione (cfr. Capp. X e XII) . *PRESIDENTE – Chi era questo giornalista? TESTIMONE MARINO – Non me lo ricordo, signor Presidente... PRESIDENTE – Va bene TESTIMONE MARINO – Dice che questi avevano avuto una discussione per una manifestazione dei camion, dei cosi l'aveva accusati, insomma dovevano sistemare 'sto giornalista se ancora continuava a rompere le scatole. Infatti, in quell'occasione che noi dovevamo prendere una 164 blindata in questa concessionaria, venne un ragazzo di nome Sasà di Napoli e mi portò 2 calibro 9x21 e una valigia di proiettili, tant'è che in quell'occasione il Gigliotti stesso mi disse a me: "vedi che questo ragazzo, essendo che è di Napoli dev'essere fatto", fatto nel senso "uomo". Essendo che io appartenevo a un'altra famiglia grossa e avevo un ruolo apicale, ci voleva il benestare mio per fargli la tirata del sangue. Ci dissi allora: "voi fatelo, riservate la copiata e poi ci mandate a dire. Poi noi vi mandiamo a dire a chi deve mettere come capo-società. Però, come capo e come capo-società metteteci subito a Nicola, a Nicolino GRANDE ARACRI e poi gli diamo la copiata: capo-società, contabile, puntaiolo, parere favorevole e parere sfavorevole". Per questo io vi dico che c'era un corpo di 'ndrina attivo a tutti gli effetti."*

MUTO, GIGLIO e VERTINELLI, erano soggetti pienamente inseriti nell'organizzazione con rilevanti compiti di ampliamento del giro di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell'associazione e dell'associazione in quanto tale. La sola differenza tra gli altri, era che essi dovevano mantenersi "puliti", lontani dalla strada, come invece facevano gli uomini di azione: anche per questo al MARINO non risulta che essi fossero formalmente affiliati, ferma restando la piena partecipazione e condivisione da parte degli stessi degli scopi e delle modalità operative dell'associazione.
Palmo VERTINELLI e GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il MARINO, sono entrambi imprenditori partiti dalla Calabria senza alcun capitale iniziale e che si sono progressivamente affermati. Le modalità sono come sempre riportate da MARINO in maniera dettagliata ed incisiva, peraltro riscontrata da una oltremodo ponderosa mole di prove raccolte nel corso dell'intero processo. Sullo sfondo anche il contesto storico che, nel passaggio ad una mafia imprenditrice, imponeva a l'adesione definitiva alle cosca in espansione Insomma l'espansione economica degli imprenditori specializzati nella attività di reimpiego e di falsa fatturazione si intrecciava con la conflittualità tra la vecchia famiglia egemone (i DRAGONE) e quella nuova (GRANDE ARACRI) necessitante della definitiva adesione di "nuove forze imprenditoriali" indispensabili per la attuazione delle strategie egemoniche e di espansione economica

Queste le parole del collaboratore su GIGLIO e MUTO:
TESTIMONE MARINO – Allora loro... Pino GIGLIO è partito con una FIAT uno e dopo si è trovato con una Ferrari. **PRESIDENTE – Perché questo?:** *TESTIMONE MARINO – Anche perché lui si era aperto inizialmente una ditta di camion, poi cominciò con questi camion, con questi camion, poi ha cominciato a fatturare, a fatturare, a fatturare cose che manco esistevano e si è cominciato a ingrandire. Dopo che si è ingrandito, dato che c'erano delle situazioni da risolvere a Cutro, dopo la morte di Raffaele DRAGONE nel '99 che già vi era un pre... era già una cosa pre... diciamo, premedi... come si dice? Signor Presidente, mi scusate che io con il mio italiano mastico poco. PRESIDENTE – Parli come le viene. TESTIMONE MARINO – Era una cosa che già l'avevamo prevista, come usciva Raffaele DRAGONE, (era de murire) Raffaele DRAGONE, come usciva Totò DRAGONE, si moriva Totò DRAGONE e poi si prendeva tutto quello che si doveva prendere. Però inizialmente all'uccisione di Raffaele DRAGONE già ci è stato fatto un salto di qualità. Il ruolo di MUTO era che i soldi li davano noi, lui cresceva e lavava. PRESIDENTE – Voi chi? Voi chi? Dica sempre... TESTIMONE MARINO – I GRANDE ARACRI , i GRANDE ARACRI . PRESIDENTE – I GRANDE ARACRI , il gruppo unito, sì. Quindi MUTO... Voi davate i soldi, MUTO cresceva e quindi? TESTIMONE MARINO – Ci lavava i soldi, investiva per conto nostro e faceva quello che doveva fare. Negli ultimi periodi, mi ricordo io, che negli ultimi periodi che io sono salito su, mi incontrai a GUALTIERI in una concessionaria, era nel periodo del 2003, eravamo nelle guerre.*
PRESIDENTE – Sì.

Il risultato è quello di un'organizzazione che opera con procedure tradizionali, ma che, al contempo, ha come obiettivo eminente l'investimento e la ripulitura dei capitali provenienti dai traffici illeciti dell'associazione, come si comprende da un passaggio dell'esame del MARINO, generosissimo di informazioni non solo su alcuni dei più importanti partecipi della 'ndrina distaccata reggiana, ma anche sull'evoluzione imprenditoriale del sodalizio, che affianca ai tradizionali metodi e ai tradizionali campi di azione, praticati dagli "uomini di strada", nuovi e più raffinati metodi attuati dagli imprenditori capaci di muoversi nell'economia e destinati a rimanere "puliti".
In questo contesto, MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Paolo, hanno il ruolo di "lavatrici" nell'interesse di GRANDE ARACRI, di cui VERTINELLI è la "cassaforte"; espressione tanto sintetica quanto incisiva nella descrizione della valenza del ruolo avuto da costui nelle attività di reimpiego dei denari della cosca calabrese. La collocazione VERTINELLI all'interno dell'organizzazione nella posizione di "giovane onorato" è aderente ad un'organizzazione mafiosa che necessita di pragamtismo più che di riti e forme, soprattutto laddove si tratti di soggetti incontaminati ed estranei alle tipiche attività criminali della mafia. Gli imprenditori mafiosi non possono rischiare di essere coinvolti in attività estorsive o nello spaccio di stupefacenti, proprio per la necessità che hanno di interfacciarsi con la società legale. Per altro verso MARINO ha precisato che in tempo di guerra non è possibile fare nuove affiliazioni e che l'appartenenza alla 'ndrangheta era disciplinata da una regola di chiusura che dava il potere definitivo al capo cosca di indicare chi in concreto dovesse considerarsi "interno" sulla base di comportamenti concludenti. L'ulteriore elemento di

chiarimento e distinzione fornito nel passaggio è il rapporto con imprenditori esterni che collaboravano con la cosca, avendo il rispettivo vantaggio, senza essere affiliati o partecipi.
PRESIDENTE – Sì. Senta una cosa, ci vuole dire che tipo di investimenti faceva MUTO per conto di GRANDE ARACRI ? Lei ha detto questo, mi pare. TESTIMONE MARINO – Immobiliari, signor Presidente, appartamenti. PRESIDENTE – Nel campo immobiliare... TESTIMONE MARINO – Appartamenti pure su Mantova, appartamenti dove noi dovevamo pure, se ne avevamo bisogno, dove potevamo usufruirne affinché si poteva appoggiare qualche latitante, puru subbra Modena. PRESIDENTE – Senta, questo MUTO ha detto che è quello dei camion di GUALTIERI. TESTIMONE MARINO – Sì, Antonio MUTO, quello che abita a Capo Colonna, signor Presidente. PRESIDENTE – Sì. Senta, i soldi come tornavano indietro a GRANDE ARACRI ? TESTIMONE MARINO – Tramite delle ditte edili che aveva anche il fratello Franco. PRESIDENTE – Ma i soldi venivano reinvestiti o venivano tenuti in contanti? TESTIMONE MARINO – Assolutamente sì, reinvestiti. PRESIDENTE – Reinvestiti. Senta, c'erano altri soggetti che facevano questo lavoro qui a Reggio Emilia per conto di GRANDE ARACRI oltre al MUTO di cui ha parlato? Lei ha detto GIGLIO? TESTIMONE MARINO – Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLI... Palmo VERTINELLI è stato, è la cassaforte... PRESIDENTE – Cosa vuol dire? TESTIMONE MARINO – ...di mano di gomma. La cassaforte. PRESIDENTE – La cassaforte di mano di gomma ma cosa vuole dire esattamente? TESTIMONE MARINO – Che di tutto quello che ha Palmo VERTINELLI non è manco padrone di una bicicletta lui. PRESIDENTE – Quindi tutto quello che possiede Palmo VERTINELLI in realtà di chi è? TESTIMONE MARINO – È tutto di Nicolino. PRESIDENTE – E quindi cosa faceva Palmo VERTINELLI per conto di Nicolino? TESTIMONE MARINO – Riciclava... PRESIDENTE – Riciclava. TESTIMONE MARINO – ... Investiva. PRESIDENTE – Senta, ma Palmo VERTINELLI è affiliato formalmente, ufficialmente... TESTIMONE MARINO – No. PRESIDENTE – ...ritualmente? TESTIMONE MARINO – No, signor Presidente. PRESIDENTE – E si può essere... TESTIMONE MARINO – Palmo VERTINELLI... PRESIDENTE – Dica. TESTIMONE MARINO – Palmo VERTINELLI non mi risulta uomo a me, a me Palmo VERTINELLI mi risulta come un giovane onorato... *PRESIDENTE – Un giovane onorato. TESTIMONE MARINO – ... Come una persona, diciamo, che... PRESIDENTE – Una persona? TESTIMONE MARINO – Una persona che... Praticamente rispetto, come un contrasto onorato ja'. PRESIDENTE – Il contrasto onorato è un soggetto che appartiene all'associazione? TESTIMONE MARINO – Fiancheggia l'associazione. PRESIDENTE – Fiancheggia l'associazione. TESTIMONE MARINO – Agevola più che altro PRESIDENTE – Agevola, va bene. Senta una cosa, però per questo tipo di attività che svolgeva per conto di GRANDE ARACRI ... Ovviamente queste sue informazioni arrivano fino al 2007, insomma abbiamo detto, no? TESTIMONE MARINO – Sì, signor Presidente, poi se l'hanno battezzato nel 2009 o 2010 non lo so... PRESIDENTE – Va bene. TESTIMONE MARINO – ..però non lo potevano fare, signor Presidente. PRESIDENTE – Perché? TESTIMONE MARINO – Perché quando ci sono state delle guerre poi ci è stato fatto un summit nel 2006, questo summit che abbiamo fatto a Cirò Marina ognuno si è accollato le guerre delle loro famiglie, ognuno si è accollato gli omicidi delle famiglie che sono stati commessi, omicidi ARENA, DRAGONE e tutto. Ognuno si è preso la propria responsabilità, ci è stata fatta una tregua. Poi, con l'attentato a Leo RUSSELLI e l'omicidio di Luca MEGNA il locale si è di nuovo imbastardito. Quando un locale è bastardo,*

signor Presidente, non si ponnu battezzare li cristiani... PRESIDENTE – E qual è il locale... TESTIMONE MARINO – ...a meno che... PRESIDENTE – Qual è il locale... TESTIMONE MARINO – A meno che... PRESIDENTE – Qual è il locale che si è imbastardito? TESTIMONE MARINO – Tutti i locali che hanno avuto le guerre, Crotone, Cutro, Isola, Petilia, Lamezia, San Giovanni in Fiore, tutti. PRESIDENTE – Comunque l'essere battezzato o non essere battezzato consente o non consente di partecipare alle attività dell'associazione? TESTIMONE MARINO – Guardate, signor Presidente, adesso le cose... Io sto parlando del vecchio stampo, no? PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – Nel '90 se non eri battezzato non potevi neanche sedere a un tavolo. Adesso le cose, con le nuove regole anche, con le nuove regole della 'ndrangheta, dopo che San Michele Arcangelo se lo sono presi i Poliziotti, sono state anche cambiate le regole... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... Perché San Michele Arcangelo era il protettore della 'ndrangheta PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO Che succede, che è stata una cosa diciamo... potevano partecipare, signor Presidente, potevano partecipare se qualcuno della cosca se li prendeva a carico, se era un familiare, se era una persona che era da tanti anni in questa famiglia, se era nu cristianu positivu, uno basta che garantiva per lui, non c'erano problemi. È certo, signor Presidente, che non si poteva inserire in un gruppo di fuoco... PRESIDENTE – Certo. TESTIMONE MARINO – ... perché certe volte, il trofeo è uno della famiglia che se lo deve andare a prendere. Non si dice partite... Andate e partite... Armiamoci e partite. No, armiamoci e andiamo, in prima persona andavano i responsabili, chi aveva i carichi, chi era effettivamente fidelizzato, chi era effettivamente... Chi aveva un ruolo apicale, chi aveva un ruolo di un certo rilievo... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... però potevano usufruire di tante cose, tipo: l'estorsione, un contrasto onorato può fare l'estorsione, può trafficare droga, a maggior ragione chi è un uomo vicino alla famiglia ed è un uomo onorato. può essere, diciamo, una lavatrice e non deve .. PRESIDENTE – Una lavatrice. TESTIMONE MARINO – ... Una lavatrice e non deve avere a che fare con chi effettivamente fa la vita. Praticamente, signor Presidente, se uno... PRESIDENTE – "fa la vita" cosa vuol dire? TESTIMONE MARINO – Ama la vita, si mette sulla strada, signor Presidente. PRESIDENTE – Ah, ho capito. TESTIMONE MARINO – Allora Palmo VERTINELLI, le faccio un'ipotesi, non tene mai nu fermu cu Franco GRANDE ARACRI , oppure con qualcuno della cosca, se non è stata una cosa boom all'improvviso la Questura, perché se il capo società o chi dirige la 'ndrina o il contabile, signor Presidente, viene a sapere che Palmo VERTINELLI, le faccio un'ipotesi, che è stata una lavatrice... che una lavatrice fa accordi come MUTO, come GIGLIO, viene a che fare con un membro che lavora sulla strada... PRESIDENTE – Ma cosa intende lei con un membro che lavora sulla strada, cosa vuol dire? Uno che spara? TESTIMONE MARINO – Bravo, uno... PRESIDENTE – Un uomo d'azione, insomma. TESTIMONE MARINO – Un uomo d'azione, un uomo che traffica droga, un uomo che è in lista, nell'occhio del ciclone delle Forze dell'Ordine. No, allora là si rompe baracco, mi avete capito? PRESIDENTE – Ho capito TESTIMONE MARINO – E si evituvano tutte queste cose. PRESIDENTE – Quindi coloro che fanno... Quelli che fanno, come dice lei, la lavatrice, il riciclaggio etc. sono persone che non si devono occupare di delitti di strada, come li descrive lei, perché si occupano invece di finanza, investimenti, di fare soldi... TESTIMONE MARINO – Assolutamente sì. Signor Presidente, che poi fra l'altro certe volte vengono anche minacciati dalla cosca stessa, quando certe cose non gli stanno bene.

PRESIDENTE – In che senso certe cose non gli stanno bene? TESTIMONE MARINO – Allora ci sono anche persone, no? Signor Presidente... PRESIDENTE – Sì TESTIMONE MARINO – ... che noi andiamo .. tipo... come fosse che ci facciamo una cortesia, poi questi qua... Non è il caso di VERTINELLI, signor Presidente, perché Palmo è stato una vita con noi. PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – oppure Pino GIGLIO ci è piaciuta la tarantella...PRESIDENTE – Chi? TESTIMONE MARINO – ... però ci sono altri imprenditori... PRESIDENTE – Chi ha detto? Chi ha detto? Di chi ha parlato? GIGLIO? TESTIMONE MARINO – A Pino GIGLIO pure gli è piaciuta la tarantella, ci piaceva la malavita a Pino GIGLIO. Però certe volte noi avviciniamo degli imprenditori o delle ditte, tipo lo fai questo lavoro e ci fai la cortesia? Poi da questa cortesia, signor Presidente, certe volte gli facciamo anche le imposizioni...

Il collaboratore, con espressioni colorate che danno il senso della voluta esagerazione, ha poi descritto in maniera emblematica il volume di affari alimentato dalla cosca e dell'importanza che la 'ndrina reggiana ha avuto per le consorterie calabresi.
PRESIDENTE – Va bene, comunque non voglio interrogarlu su tutte le cose che lei ha detto... Qui, a noi interessa soprattutto sapere delle attività del reinvestimento, che venivano fatte in Emilia Romagna, Reggio Emilia .Il soldi, di capitali, di GRANDE ARACRI . TESTIMONE MARINO – Signor Presidente, i soldi che sono stati lavorati e che entravano all'anno... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ...negli ultimi decenni, dal 2000 al 2006 e i soldi che ha avuto la cosca GRANDE ARACRI , poteva dare fastidio al PIL italiano. PRESIDENTE – Poteva dare fastidio a chi? TESTIMONE MARINO – Al PIL italiano. PRESIDENTE – Al PIL italiano. TESTIMONE MARINO – Signor Presidente, i soldi arrivavano a balle, tris di balle... Le balle, signor Presidente. PRESIDENTE – Sì sì sì. TESTIMONE MARINO – Si scendevano con i camion quando scendevano i mobili o quando si scendevano i meloni. PRESIDENTE – Va bene, lei TESTIMONE MARINO – Una cosa... PRESIDENTE – Dica. TESTIMONE MARINO – Per questo gli volevamo pure bene a Nicolino. PRESIDENTE – Perché c'erano... Perché produceva molto, molto denaro e questo denaro circolava anche nella vostra associazione, nel vostro gruppo, nella vostra famiglia? TESTIMONE MARINO – Per la Madonna, signor Presidente! PRESIDENTE – Quindi lui dava a tutti insomma, in qualche modo distribuiva i profitti. TESTIMONE MARINO – A tutti gli alleati, Nicolino GRANDE ARACRI ... PRESIDENTE – A tutti gli alleati.

Il racconto di MARINO si è poi spostato, nel dettaglio, su alcuni singoli associati. Innanzitutto, GIGLIO Giuseppe, contribuendo di nuovo a chiarire quale fosse la sua posizione all'interno dell'associazione, come l'avesse considerata e quale credito godesse al suo interno. Il racconto è, sostanzialmente, quello fatto da GIGLIO in dibattimento, riscontrato da chi l'aveva vissuto in via autonoma e da protagonista, a tempo debito, circa dieci anni prima.
MARINO ha raccontato che il passaggio definitivo di GIGLIO alla famiglia dei GRANDE ARACRI si era avuto allorquando la cosca cutrese si era imposta nella protezione del suo agriturismo a Capo Colonna, dove avevano casa pure MUTO Antonio e Palmo VERTINELLI. MARINO aveva "sistemato" coloro che avevano cercato di impadronirsi del controllo sull'attività di GIGLIO. Vi fu anche un momento in cui gli ARENA volevano uccidere GIGLIO perché non si era comportato correttamente, *"aveva fatto un tarantella"* per

questioni di soldi legati alla campagna elettorale di un assessore di Forza Italia. Gli obblighi che aveva assunto nei confronti degli ARENA erano in conflitto con quelli che aveva nei confronti di MARINO e del suo clan. Per questo agli ARENA fu ricordato, a partire da un certo momento, i confini delle zone di influenza:

TESTIMONE MARINO – ... Per riconoscere la famiglia. Con Pino GIGLIO abbiamo fatto delle campagne elettorali anche all'Assessore Mercuri, con Pino GIGLIO abbiamo avuti... Allora ero io che coprivo Pino GIGLIO, semplice. Quando io gli ho detto, in presenza di Pino GIGLIO all'Agriturismo GIGLIO, agli ARENA direttamente, a Paolo Lentini, a Gino Culacchiu e a Pasquale ARENA Nasca, ci dissi: "Pino GIGLIO da oggi in poi non si tocca, perché Pino GIGLIO ha da pensare a noi, punto, basta!" Semplice. Mi disse: "a posto", "però Pino" gli disse: "a noi non ci cercare più cortesie". "Non ci cercarci più le cortesie" perché Pino GIGLIO, certe volte, cercava sia da una parte che da un'altra. Poi all'epoca ci dissi: "Pino, adesso ci (dese a parola) ca' nu li cerchi chiù cortesie. Non li cercare più cortesie eh, perché se io so che tu vai di nuovo da loro, come arrivo non ti faccio trovare più". PRESIDENTE – Da quel momento lui è stato fedele a questa linea? TESTIMONE MARINO – Sì sì, assolutamente PRESIDENTE – E senta, che tipo di attività, oltre al riciclare... TESTIMONE MARINO – Che poi era un bravo ragazzo Pino GIGLIO, signor Presidente. PRESIDENTE Non ho capito. TESTIMONE MARINO – Era un bravo ragazzo Pino GIGLIO.

Da questo momento, grazie alla potenza acquisita da GRANDE ARACRI e dagli alleati, GIGLIO aveva cessato di lavorare per gli ARENA ed era entrato a pieno titolo nell'organizzazione di GRANDE ARACRI. Oltre a riciclare denaro, GIGLIO faceva da tramite tra grossi imprenditori esterni, reggiani ferraresi, e le imprese 'ndranghetiste come quelle di Franco GRANDE ARACRI . Dietro GIGLIO e il suo volto imprenditoriale agiva la forza della 'ndrangheta e il suo potere d'intimidazione, tutte le volte in cui fosse necessario. MARINO ha accennato ad alcuni episodi:

TESTIMONE MARINO – Aspetta, signor Presidente, se mi ricordo bene c'era una... Non mi ricordo se era un Sindaco o un Assessore quest'altro (rugnusu), insomma un Assessore o un Onorevole, Insomma (unu di chisti), che doveva mettere una firma su una cosa... Regolatore tà... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ...e io e BONAVENTURAci dissimo: "vabbè, qual è il problema o mette la firma o lo ammazziamo e lo cambiano con un altro". PRESIDENTE – Ed era uno di Reggio Emilia questo? TESTIMONE MARINO – Sì, signor Presidente, no' di preciso non lo so se era di Reggio Emilia o di qualche paese limitrofo. Tutt'è che io e BONAVENTURA ci dissimo: "o mette la firma questo, se no lo ammazziamo e ne fanno un altro e vediamo di prendere gli accordi con un altro". PRESIDENTE – Sì, quindi faceva da trait d'union fra queste imprese e le imprese dei GRANDE ARACRI , poi..."

MARINO ha definito GIGLIO come un jolly a disposizione della cosca; utilizzava diverse società e metteva a capo delle stesse delle teste di legno, persone di fiducia e parenti. In tal modo riusciva a creare occupazione tra la manovalanza legata all'associazione. Tutti questi soggetti si prestavano consapevolmente a consentire a GIGLIO di realizzare i propri traffici; essi accettavano consapevolmente di svolgere questo compito che comportava anche l'esposizione alle responsabilità per gli illeciti che GIGLIO commetteva. Ovviamente i rischi erano minimi anche perché risultavano nullatenenti.

Il ruolo di questi soggetti è scolpito, vivo, sulla carta:
PRESIDENTE – Era un jolly. Tutte le persone che lui, in qualche modo, usava per le società... aveva molte società? Utilizzava molte persone per queste società? Erano tutte sue persone di fiducia? TESTIMONE MARINO – Sì sì, i familiari. PRESIDENTE – Familiari e anche altre persone a lui vicino o solo familiari? TESTIMONE MARINO – No, pure persone a lui vicino.
PRESIDENTE – Tutte queste persone a lui vicino, lui come le usava? Gli spiegava quello che dovevano fare? TESTIMONE MARINO – No... Sì, gli faceva stare bene, ci faceva... Come funziona, signor Presidente... PRESIDENTE – Mi faccia capire come funziona. TESTIMONE MARINO – Uno apre una società, mette un amministratore unico, un ragazzo, ci catti una macchina, ci pigli una macchina a noleggio o lising, ci dai una macchina, ci dai una carta di credito, c'hai 25 mila euro al mese, semplice, signor Presidente. PRESIDENTE – E questo cosa... TESTIMONE MARINO – Perché sì... PRESIDENTE – E questo cosa deve fare? TESTIMONE MARINO - Niente, quando c'è da firmare qualche cosa firma, ma già firma prima signor Presidente e quando si fanno queste cose... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... Queste cose si fanno con Avvocati, con Commercialisti già fatti *PRESIDENTE – E sanno chi è GIGLIO? Cioè che lì siamo ai livelli di 'ndrangheta insomma, tutte le persone... TESTIMONE MARINO – È normale, signor Presidente, perché gli piace anche l'egocentrismo a questi ragazzi, a queste persone. PRESIDENTE – Sia più preciso, cosa vuol dire gli piace l'egocentrismo? TESTIMONE MARINO – "ci piace fare io qua, io là", signor Presidente, ci piace mettersi in evidenza e appartengo a 'sta famiglia... PRESIDENTE – Quindi... TESTIMONE MARINO – .. Io appartengo a questo... Pure che sbaglia il ragazzo non si tocca perché ha dei beni intestati, è una testa di legno, ci avete capito, signor Presidente? PRESIDENTE – Quindi queste teste di legno in realtà non sono... Cioè sì, sono delle teste legno, come le sta descrivendo lei, però sono persone.. TESTIMONE MARINO – Sono a conoscenza di tutto, signor Presidente, dall'inizio, dal punto e dalla virgola, fino al punto finale, fino alla firma. PRESIDENTE – Quindi sanno... TESTIMONE MARINO – Di tutto sono a conoscenza. PRESIDENTE – Quindi sanno... TESTIMONE MARINO – Tutto, signor Presidente.*
PRESIDENTE – Sanno in che contesto sono inseriti e quali sono le regole del gioco? TESTIMONE MARINO – Tutto, signor Presidente, tutto... Tutto, sanno tutto, signor Presidente PRESIDENTE – Quindi che devono tenere l'omertà, che non devono parlare, che devono accollarsi .. TESTIMONE MARINO – Assolutamente, signor Presidente, assolutamente Anche perché ce li compravano con i soldi... PRESIDENTE – Anche perché? TESTIMONE MARINO – ... E li facevamo... Li compravamo con i soldi E li facevamo stare bene, quindi pigliavano uno stipendio al mese... PRESIDENTE – E in cambio cosa gli veniva chiesto oltre di mettere le firme? TESTIMONE MARINO – Intestati quest'appartamento, intestati questa macchina, intestati questa società, intestati questa cassetta di sicurezza. PRESIDENTE – E c'era scritto che dovevano, comunque, non dire chi erano i reali titolari di queste cose? Cioè c'era l'impegno... TESTIMONE MARINO – Assolutamente.
PRESIDENTE – ... Al silenzio? TESTIMONE MARINO – Assolutamente. Signor Presidente. PRESIDENTE Dica.

Anche per Palmo VERTINELLI, MARINO ha fornito una descrizione precisa, concreta e solida delle ragioni della sua forza economica, ottenuta grazie al ruolo di riciclatore svolto per conto dell'associazione. Uno dei compiti principali di VERTINELLI era di subappaltare alle imprese degli associati o alle imprese comunque vicine i lavori degli appalti che VERTINELLI riusciva ad acquisire, anche col sostegno dell'associazione o alla fama di imprenditore vicino alla 'ndrangheta, fama che comportava per molti committenti una garanzia.

PRESIDENTE – Va bene, quindi GIGLIO abbiamo capito un po' cosa faceva. VERTINELLI, in particolare, cosa faceva rispetto... TESTIMONE MARINO – Allora se GIGLIO è partito con una FIAT Uno, Palmo VERTINELLI è partito cu nu ciuciu e nu carrettu... PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE MARINO – ... E si è ritrovato un impero.

PRESIDENTE – Quindi, facendo questo lavoro che lei ha descritto, aveva anche l'obbligo insomma, di far lavorare gli associati, le persone vicine... TESTIMONE MARINO – Assolutamente sì, assolutamente sì! Perché per avere il controllo su di tutti e su tutto, prima devono lavorare, io gli davo la società e poi gli davo i subappalti alle ditte dei miei paesani, perché io devo essere che controllavo tutto... PRESIDENTE – Senta lei... TESTIMONE MARINO – ... Le entrate, le uscite e tutto

Indicazioni rilevanti sul ruolo di VERTINELLI come "lavatrice dei denari della cosca" sono state fornite da MARINO nel corso del controesame. Il collaboratore ha ricordato che VERTINELLI, nel 2002 doveva essere ucciso. L'esito del processo *SCACCO MATTO* nei suoi confronti diede luogo a notevoli sospetti perché la sentenza di assoluzione, nonostante le prove schiaccianti a suo carico, fece pensare ad una qualche manovra. Allorquando alcuni esponenti della cosca seguirono VERTINELLI nella scarcerazione per decorrenza termini, si scoprì che erano spariti denari che la cosca aveva affidato al VERTINELLI per investimenti nell'edilizia. Il collaboratore ha insistito nel dire che VERTINELLI, senza il sostegno della cosca non avrebbe potuto costruire "neppure un marciapiede". Per questo, nel corso di una riunione si progettò l'omicidio di VERTINELLI per la cui esecuzione si offrì MARINO stesso. Il denaro arrivava a Palmo in vari modi, tramite professionisti ma anche in contanti. I denari tornavano a GRANDE ARACRI sotto forma di appartamenti intestati a prestanome che a momento opportuno venivano liquidati. Il collaboratore ha quindi descritto il ristorante Millefiori come un punto di ritrovo di 'ndranghetisti della cosca GRANDE ARACRI:

TESTIMONE MARINO – E dove c'erano le persone che circondavano questa cosca, c'eravamo noi, Signor Presidente, noi ogni volta che andavamo a Milano, Torino, Voghera, Bologna, Rimini, Riccione, passavamo da là. Signor Presidente, noi passavamo da là perché era anche casa nostra e uno non è che va a casa dei genitori e non va a trovare la mamma o il papà, o lo zio e il fratello, è dovere nostro. Perché certe volte noi facevamo le squadrette, come (inc.) i Polsi, eh, nel 2002 siamo partiti, siamo arrivati a Cervia, abbiamo fatto una squadretta, abbiamo ammazzato una persona e poi siamo andati a Reggio Emilia; abbiamo mangiato da Luigi GRANDE ARACRI , loro non sapevano niente perché era il figlioccio di mio padre e poi ce ne siamo ritornati. Cosa siete venuti a fare qua? No, una passeggiata, una visita medica. Così facevamo, Avvocato, non mandavamo i preavvisi quando andavamo, andavamo a trovarli e basta. Eravamo a casa nostra ed eravamo ben accetti. Semplice."

Nell'ultima parte dell'esame diretto, MARINO ha parlato della partecipazione e del ruolo di Michele BOLOGNINO all'interno della cosca cutrese, indicandolo come uno dei referenti della 'ndrina reggiana, nell'ultimo periodo molto legato a Nicolino SARCONE il quale a sua volta era stato il referente di Nicolino GRANDE ARACRI: *"quando non c'era Nicolino mani di gomma, mio cugino Nicola, si doveva parlare con Nicolino SARCONE."* *"TESTIMONE MARINO – Semplice, noi quando passavamo da là, premettere che noi con Nicola passavamo per il salutare, perché lui parlava direttamente con mio cugino Nicolino mani di gomma. Però quando si parlava, qualsiasi persona doveva parlare con Nicolino SARCONE su Reggio Emilia, qualsiasi persona"*.

Anche rispetto a BOLOGNINO Michele il MARINO non ha dimostrato alcuna incertezza, ma ha tratteggiato la sua figura ed il suo ruolo con assoluta precisione, peraltro riscontrata dalla impressionante mole di prove a suo carico. Michele BOLOGNINO era un uomo fidelizzato, un paesano battezzato a tutti gli effetti, che aveva rispettato sempre le regole. Aveva un ruolo in quanto apparteneva alla società maggiore; era collocato appena un gradino sotto Nicolino SARCONE. Tramite BOLOGNINO si arrivava a SARCONE Nicolino.

Alla domanda sui rapporti tra VERTINELLI e BOLOGNINO, il collaboratore ha offerto una risposta che rende assolutamente chiaro il ruolo di VERTINELLI nell'associazione e mette in evidenza in termini esemplificativi quella distinzione tra l'area degli "uomini di strada" e quella imprenditoriale dell'associazione già tratteggiata:

PRESIDENTE – Ho capito e quindi, rispetto a VERTINELLI, quindi BOLOGNINO che tipo di ruolo aveva? TESTIMONE MARINO – Allora, signor Presidente, Palmo VERTINELLI si occupava dell'economia, era come un Ministro della Finanza... PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO – Michele BOLOGNINO era un Ministro della Difesa PRESIDENTE – Ma BOLOGNINO Michele faceva pure l'imprenditore o no? TESTIMONE MARINO – Certo che aveva le imprese, però Michele BOLOGNINO non poteva fare quello che faceva Palmo VERTINELLI, perché se no subito subito gli saltavano addosso, Michele BOLOGNINO doveva far vedere che lavorava, era più una copertura quello di Michele BOLOGNINO... PRESIDENTE – Ho capito. TESTIMONE MARINO – ... Però nello stesso tempo guadagnava. PRESIDENTE – Ho capito, per quella ragione che diceva lei, per cui chi si occupa di finanza d'"essere uno pulito, mentre BOLOGNINO Michele... TESTIMONE MARINO – Assolutamente. PRESIDENTE – ... risulta a noi che ha una condanna per associazione mafiosa. TESTIMONE MARINO – Assolutamente e se voi vedete, Signor Presidente, io non lo so perché non ne ho viste carte, io posso fare solo dichiarazioni. Signor Presidente, se voi vedete che Palmo VERTINELLI a chi gli passava i lavori, vedere che Palmo VERTINELLI non gli ha manco passato un lavoro a Michele BOLOGNINO, perché se no Nicolino ci rumpeva le corne a Palmo VERTINELLI, semplice. Perché non poteva avere a che fare...

PRESIDENTE – Però la questione... TESTIMONE MARINO – Non poteva avere a che fare. Dovevano avere a che fare solo con persone pulite e basta. PRESIDENTE – Però c'è una questione del ristorante Miltefiori di Montecchio, lei la sa quella storia? Sa che c'era un ristorante che era di VERTINELLI e che poi è stato preso in gestione da BOLOGNINO? Ne sa niente di questa vicenda? TESTIMONE MARINO – Io sapevo non da BOLOGNINO, signor Presidente, da un parente di BOLOGNINO, Michele BOLOGNINO. PRESIDENTE – Da un parente di BOLOGNINO, certo certo... TESTIMONE MARINO – È nata un'altra

storia, signor Presidente, Michele BOLOGNINO è Michele BOLOGNINO, come MARINO Vincenzo è nato a Crotone 10/12/1975 è stato condannato per associazione mafiosa, mio cugino no, signor Presidente, mia cugina no, mia cognata no."
Il riferimento al rapporto BOLOGNINO-VERTINELLI il MARINO ha fornito inoltre un'utile chiave di lettura degli schemi reciproci di cui si sono avvalsi i due 'ndranghetisti per nascondere il rispettivo interesse nella vicenda del ristorante Mille Fiori.

Nel controesame il MARINO ha ribadito il ruolo eminente dello stesso BOLOGNINO Michele nel gruppo reggiano, a stretto contatto con Franco GRANDE ARACRI, con Nicolino SARCONE e con tutti i vertici della famiglia.
Su sollecitazione del difensore che ha sollevato contestazioni, il collaboratore ha descritto la figura di BOLOGNINO come soggetto profondamente radicato nelle vicende di 'ndrangheta a partire dai primi anni, novanta; ladro rapinatore, trafficante d'armi al servizio dei MEGNA prima di arrivare a Reggio Emilia. Ha riferito anche di una rapina commissionata da BOLOGNINO nel 2006 in Emilia in danno di un rappresentante di gioielli e orologi. In carcere a Catanzaro fu deciso che il ristorante dei VERTINELLI doveva passare a BOLOGNINO per riconoscere la sua fedeltà. La decisione fu presa in un summit di 'ndranghetisti al carcere di Catanzaro. Nel passaggio, inoltre, vi è un'ulteriore sottolineatura delle figure di VERTINELLI e BOLOGNINO che in un quadro di assoluta costanza dichiarativa ribadisce plasticamente i tratti delle due figure.

TESTIMONE MARINO – Allora, le ripeto quello che ho detto prima. A determinati tavoli si decide il futuro, Avvocato, non si prevede, nu ssimu veggenti, ma si decide.
DIFESA, AVV. PISANELLO – E chi erano le persone con le quali lei aveva fatto questa decisione? Aveva preso questa decisione? PRESIDENTE – La decisione di che cosa? Di ammazzare a Palmo VERTINELLI? DIFESA, AVV. PISANELLO – No. PRESIDENTE - La decisione che il ristorante sarebbe dovuto andare a BOLOGNINO. TESTIMONE MARINO – Al carcere di Catanzaro stavamo parlando... DIFESA, AVV. PISANELLO – Con chi?
TESTIMONE MARINO – ... e c'era anche un mio zio acquisito, no? SERGIO VRENNA ed eravamo al terzo piano, carcere di Siano, 2005/2006, carcere di Siano. E c'era Tonino GRANDE ARACRI , Giovanni ARABIA, Pino COLACINO, SERGIO VRENNA. Eravamo tutti quanti noi là e stavamo parlando di determinate situazioni e quello che si doveva fare. E in quell'occasione stavamo parlando anche del Presidente del Crotone, della salvaguardia ambientale, che aveva dei locali a Cutro, un bruciatore. DIFESA, AVV. PISANELLO – Quindi tutti questi soggetti erano interessati a questo affare? PRESIDENTE – Quale affare? TESTIMONE MARINO – No, non erano interessati all'affare. Erano interessati che lo cedeva l'affare per VERTINELLI, che lo cedeva il ristorante, perché Michele BOLOGNINO (su u meritava). Semplice. Signor Presidente, la posso dire una frase nu pocu ortodossa? PRESIDENTE – Dica, dica. TESTIMONE MARINO – L'Avvocato sta a difendere Lucifero, Avvocato, le mie dichiarazioni possono essere anche relative, su le indagini dall'autorità giudiziaria competenti che parlano chiaro, Avvocato. PRESIDENTE – Ha detto l'Avvocato? Sta difendendo Lucifero? TESTIMONE MARINO – Sì, Avvocato, era un angelo, era bello, Avvocato, eeh signor Presidente. Però, adesso si è dimostrato un diavolo. È così, nu se po' musciare arretu a na scrivania, Palmo, o arretu nu lettu PRESIDENTE – Ma di chi sta

parlando? Di Palmo o di BOLOGNINO? TESTIMONE MARINO – Di Palmo VERTINELLI e di BOLOGNINO, sta difendendo proprio a chelli co tenime a rugna, rugna, rugna. Dalle parti nostre si dice ca propriu a rugna tene a chielli. Non sono io, signor Presidente, io ringraziando Iddio, su proprio relativo, anzi, le ho fatte 10 anni fa, si può dire. Però è l'autorità giudiziaria che tenga cuntu, signor Presidente.

2.4.9. Le dichiarazioni di OLIVERIO Francesco (udienza 16.3.2017)

OLIVERIO Francesco, all'epoca della collaborazione capo della 'ndrina distaccata di Belvedere Spinello all'interno della locale di Rho in Lombardia, ha offerto il suo prezioso contributo collaborativo, forte delle sue conoscenze radicate del mondo 'ndrangheta, innanzitutto descrivendo lo stato dell'arte degli assetti mafiosi alla data dell'inizio della sua collaborazione. Nelle sue dichiarazioni riecheggiano le strutture organizzative tipiche della 'ndrangheta, intesa come fenomeno unitario, così come acceratato dalle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (operazione Infinito-Crimine)e sociologiche:

DICH. OLIVERIO F. – Praticamente, la 'Ndrangheta è composta da una società minore e una società maggiore. Poi ci sono dei contrasti onorati, che non sono formalmente affiliati alla 'Ndrangheta, e giovani d'onore. I giovani d'onore sono... Io sono nato giovane d'onore in quanto mio padre era 'ndranghetista. Invece il contrasto onorato è quella persona che, non avendo familiari 'ndranghetisti, milita per la 'Ndrangheta e per il clan del posto, però non è formalmente affiliato. Poi in un locale di 'Ndrangheta solitamente c'è un corpo riservato, che c'hanno lo "santa", la "santa" che sarebbe una dote di 'Ndrangheta della maggiore, che si può fare il giuramento anche ad altre cose tipo la massoneria, nel senso che si affiliano alla massoneria perché conoscono personaggi. Essendo anche loro incensurati, facendo parte del corpo riservato, conoscono personaggi istituzionali, tessono rapporti con personaggi istituzionali, di cui anche dei Magistrati, Avvocati, Forze dell'ordine, imprenditori e via dicendo. P. M. MESCOLINI – La domanda che le ho fatto è: il "crimine" che cos'è e in questo contesto che lei ha descritto che compiti aveva? DICH. OLIVERIO F. – Il "crimine", praticamente, è una camera di compensazione, chiamiamola così, se in italiano è corretto. Praticamente, sono tutti i capi locali che, come regola sociale di 'Ndrangheta, si dovrebbero riunire una volta all'anno e decidere il personaggio. Però solitamente, quando si individua... come si dice? PRESIDENTE P. – ..."quando si"...? DICH. OLIVERIO F. – Quando c'è una persona più carismatica, più portata o più alla mano, nel senso... perché ci possono essere altri capo locali più furbi dietro che non si espongono, mettono a uno, lo manovrano. P. – Quindi è il capo crimine, questo? DICH. OLIVERIO F. – Il capo crimine. Si sceglie, praticamente. E ogni anno, per regola, si dovrebbe... P. – ...confermare o cambiare. DICH. OLIVERIO F. – ...confermare o cambiare. Però solitamente resta. Come, per dire, il "crimine" di Cirò è stato sempre Cataldo Marincola per una vita, perché non aveva nessuno... perché era una persona carismatica, era una persona che all'occorrenza sapeva imporre e mantenere anche la pace, Cataldo Marincola. E fino a che mi hanno preso, a maggio del 2011, il 2 maggio del 2011, era Cataldo Però a Cataldo, a Cataldo Marincola era arrivato un definitivo di trent'anni ed era al 41 bis a Opera; Silvio Farao c'aveva un ergastolo definitivo, era latitante...

Nella primavera del 2011, GRANDE ARACRI Nicolino sembrava destinato ad assumere la carica di capo crimine, godendo del consenso di tutti i capi clan, in ciò riscontrando la stima di cui egli godeva nell'ambiete 'ndgranghetista riferita da MARINO.

In Calabra, ha spiegato l'OLIVERIO. la 'ndrina corrisponde a un gruppo familiare; più 'ndrine nel medesimo territorio costituiscono la locale. Al nord la 'ndrina è il raggruppamento di persone provenienti, più o meno dalla stessa area geografica. La locale al nord è quindi costituita da 'ndrine composte da paesani. Capitava che qualche altro 'ndranghetista residente sul territorio si associasse per compiere reati ("si attivava") a una delle 'ndrine presenti sul territorio La locale deve essere riconosciuta dal "crimine" di Polsi, la cosiddetta *"mamma"*. Fino a quando non si costituisce una locale autonoma in territorio non tradizionale possono esistere solo 'ndrine distaccate che devono eventualmente raccordarsi e coordinarsi. Ogni 'ndrina distaccata finchè resta tale, risponde alla "locale di provenienza"; mantiene autonomia, ma deve "rispondere" delle sue azioni al capo locale della Calabria, con il quale si deve raccordare e al quale deve fornire le informazioni più rilevanti sull'attività svolta oltre a trasferire parte dei profitti, il "fiore"; "*ogni fiore è un gesto d'amore*", ha spiegato OLIVERIO

Per costituire una locale al nord o all'estero è necessaria una complessa procedura che parte dal permesso accordato dalla cosca di provenienza; la richiesta viene passata alla *"provincia" o "crimine"*, raggruppamento di più locali; dopodichè la richiesta o "notizia" passa al Crimine di S. Luca, che raggruppa i capi delle diverse province. Se nessuno si oppone o manifesta contrarietà, la locale fuori territorio è costituita. In tal caso la nuova locale non risponderà più al territorio di provenienza ma *"direttamente a S. Luca", alla "mamma"*.
Nel prosieguo il collaboratore ha dimostrato piena coscienza della geografia 'ndranghetista sul territorio: 'ndrine, riferimenti personali, territori di competenza. Ogni territorio conquistato con la forza delle armi. Ha altresì confermato l'alleanza del suo clan (Belvedere Spinello) con i DRAGONE: l'autista di Antonio DRAGONE quando fu ucciso era appunto un suo uomo.
OLIVERIO ha fatto subito i nomi di alcuni dei più importanti esponenti della 'ndrina distaccata di Cutro a Reggio Emilia: Nicolino SARCONE, Pasquale BRESCIA, Roberto TURRA'. A Reggio Emilia, oltre ai cutresi erano presenti 'ndranghetisti provenienti da Cirò e da Isola capo Rizzuto. I cutresi erano passati dalla fedeltà ai DRAGONE a quella a Nicolino GRANDE ARACRI .
OLIVERIO ha quindi spiegato, in termini generali, che la vita e l'operatività delle 'ndrine è favorita dai numerosi contatti che le stesse riescono a realizzare col metodo della corruzione con esponenti delle forze dell'ordine: *"sapevamo sempre tutto già quando iniziavano le indagini, qualche indagine, noi sapevamo sempre tutto, in quanto eravamo collegati con Forze dell'ordine... Faccio un esempio: in particolare a Rho, purtroppo, mi dispiace dirlo, sono stati condannati anche dei Carabinieri anche condanne definitive anche a dodici anni."*

Ha poi più volte affermato la presenza di un 'ndrina distaccata di Cutro radicata nel territorio di Reggio Emilia:
DICH. OLIVERIO F. – ... Il locale di Cutro, riconosciuto a San Luca, aveva le 'ndrine distaccata in Emilia e in Piemonte anche. E in Lombardia, bassa Lombardia. Erano

riconosciute regolarmente. Se quelli di Reggio venivano a Reggio Emilia, gli dovevano andare a bussare. Reggio Calabria, intendo, dovevano andare a bussare ai cutresi, senza ombra di dubbio, perché erano riconosciuti, sapevano tutti gli 'ndranghetisti che lì c'era una 'ndrina dei cutresi.

La presenza e la zona d'influenza di questa 'ndrina distacca comprendevano l'Emilia dal nord fino a Modena e la bassa lombardia, Cremona compresa. Chiunque volesse inserirsi in affari leciti o illeciti di questo territorio doveva andare a bussare alla porta dei cutresi. Le attività principali della 'ndrina erano quelle legate agli affari economici in svariati settori dall'edilizia alla ristorazione, agli agriturismi ma anche affari illeciti legati al traffico di armi, allo spaccio di stupefacenti e alle estorsioni.

La 'ndrina distaccata reggiana, come le altre, presentava la consueta organizzazione con un capo società equivalente al capo locale; la 'ndrina era costituita da cutresi e da isolitani: tra questi, ha ricordato l'imputato, SERIO Luigi.

Anche nel caso della 'ndrina reggiana il capo società deve essere informato delle vicende interne; non informare il capo società di questioni importanti costituisce una grave mancanza per il semplice affiliato. Dal 2007 la 'ndrina distaccata a Reggio Emilia aveva carattere unitario, riuniva tutti gli 'ndranghetisti residenti sul territorio, grazie alla pace che aveva risolto le conflittualità, pace mantenuta nonostante qualche episodio come l'omicidio di Luca MEGNA, che avrebbe potuto riaprire lo scontro, prevenuto con l'eliminazione di quanti avevano violato la tregua, sia pure all'interno di quelli che il collaboratore ha chiamato "traggiri" e che ha spiegato in modo convincente (chi dà mandato sono gli stessi capi che poi sanzionano la violazione della tregua).

Il collobaratore, prima di affrontare il merito delle vicende delle guerre di mafia nel crotonese della prima parte degli anni duemila, ha fornito un chiarimento fondamentale sul senso da dare al concetto di "guerra": *"Però chiedo scusa che apro una parentesi in merito. Sembra che, quando uno sente che c'è una guerra, poi non si fanno più amici. In un periodo storico fanno la guerra, poi in altri periodi storici si abbracciano e si chiamano cugini e fratelli solo perché hanno bloccato la faida e la guerra. Proprio questa, NICOSCIA, ARENA, GRANDE ARACRI', DRAGONE, Trapasso, Iazzolino, MEGNA, RUSSELLI per i pali eolici[...]P. –*

C'è la guerra, ma quando poi c'è da fare soldi... DICH. OLIVERIO F. – ...sono tutti belli, compari, fratelli P. – ...le vendette e i rancori si sopiscono e si diventa fratelli per fare affari. DICH. OLIVERIO F. Fratelli, si abbracciano meglio di prima. Poi come... P. -

Quando il Pubblico Ministero le dice: C'è stata la guerra, quali sono le posizioni? Lei dice: Nella fase di guerra le posizioni queste, ma il giorno dopo sono tutti amici. DICH. OLIVERIO F. – Il giorno dopo, può durare un anno, due anni, tre anni, cinque anni. Per dire, quella del novanta è durata molti anni.

OLIVERIO ha spiegato che la faida crotonese era stata sopita d'imperio dalle altre 'ndrine calabresi, a seguito di incontri e riunioni per l'interesse superiore degli affari comuni nella regione, posto che il protrarsi delle violenze avrebbe imposto allo Stato una maggiore presenza e un controllo più penetrante con il rischio di perdere opportunità di guadagni. Vi

furono rotture della tregua, qua e là (ne vengono richiamati alcuni episodi) ma l'impegno comune fu quello di mantenere la "pace".

Nel 2004-2005 vi fu interesse degli isolitani e degli alleati crotonesi, tra cui il gruppo di Belvedere Spinello, per ricostituire la locale di Rho come snodo strategico in vista dei lavori per l'Expò 2015. La locale di Rho avrebbe dovuto funzionare come centro per l'acquisizione di informazioni utili per l'infiltrazione negli affari di Expo. OLIVERIO fu consultato e invitato ad assumere l'iniziativa. Tuttavia si rifiutò di farsene carico per la presenza sul territorio di altri 'ndranghetisti con i quali non desiderava condividere l'azione. Vi fu un accordo, per cui la locale venne lasciata a questi ultimi, riservandosi l'OLIVERIO di realizzare una propria 'ndrina, con riserva delle attività di spaccio di stupefacenti, commerciali, di movimento terra. L'accordo era di riconoscere un "fiore" al capo locale e di tenerlo informato sulle mosse, un modo per riconoscere il suo ruolo mentre, per altro verso, quest'ultimo lasciava ampia autonomia ad OLIVERIO e ai suoi uomini.
Grazie al movimento terra il suo gruppo era riuscito ad entrare negli appalti acquisiti dalle imprese più importanti del settore, tra cui le cooperative di Reggio Emilia (Unieco e Coopsette).
Tutto questo in base a una precisa massima di esperienza così sintetizzata dal collaboratore: *"Stavo dicendo questo perché le imprese "sane" cercano le imprese 'ndranghetistiche."* In tal modo le 'ndrine riescono a penetrare nell'economia delle regioni del nord, perdendo quella connotazione di corpo estraneo che necessita della forza per imporsi, ed acquistando quella di fattore produttivo ricercato per i servizi che rende, profittando di un diffuso clima di compiacenza tra gli organi deputati alla vigilanza.

"PRESIDENTE

P. – Ma le cercano consapevolmente? DICH. OLIVERIO F. – Consapevolmente. P. – Sapendo che sono 'ndranghetiste? DICH. OLIVERIO F. – Sì, sì, garantito. P. – Perché? Perché garantiscono costi bassi? Spieghi perché le cercano. DICH. OLIVERIO F. – Uno: se è in difficoltà economica e la banca non gli dava altri bonifici o non rientrava con le banche, gli facevano avere delle fideiussioni bancarie per mettere a posto la ditta. P. – Quindi la 'Ndrangheta fa avere le fideiussioni bancarie. DICH. OLIVERIO F. – Esatto, alle ditte. Primo. P. – E poi, però, me lo deve spiegare come fanno. Poi? DICH. OLIVERIO F. – Sì. Che poi ci entrano con un piede e se la prendono tutta e poi la fanno fallire lo stesso. Cambiano... Poi, se volete, ve lo spiego bene. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. MESCOLINI – Questo lo spieghi bene, gliel'ha già chiesto il Presidente. Lo spieghi bene, questo passaggio. ... P. – Lei stava dicendo: anche le imprese sane si rivolgono consapevolmente alle ditte controllate da esponenti 'ndranghetisti per quali ragioni? Lei ha detto: uno, perché, se sono in difficoltà, gli fanno avere le fideiussioni bancarie. DICH. OLIVERIO F. – Sì.

P. – Due...? DICH. OLIVERIO F. – E, secondariamente, se la ditta è sana (sana a livello economico), le ditte 'ndranghetistiche, per prendere i lavori e riciclare, per far vedere che lavorano, prendono i lavori a basso costo. In più c'hanno delle ditte satellite che fanno delle fatture per non pagare il Fisco, l'Iva. Allora, lo 'ndranghetista si prende l'Iva più un altro 10-20% secondo il patto; l'impresa sana (chiamiamola così) del nord paga meno Iva e meno

tasse, perché fa comparire un fatturato... P. – Quindi risparmia l'impresa "sana", come dice lei. DICH. OLIVERIO F. – Che non paga le tasse P. – Non paga tasse, risparmia sulle tasse; risparmio su che cos'altro? DICH. OLIVERIO F. – Poi risparmia anche sullo smaltimento di rifiuti pericolosi, perché gli 'ndranghetisti prendono un escavatore, un pezzo di terra, fanno una buca, si tirano la mista, se la vendono e poi atterrano tutta questa porcheria. P. – Due, questo vantaggio. Terzo vantaggio? Costi del lavoro? DICH. OLIVERIO F. – Terzo vantaggio perché i prezzi partono da 30, 60, 96 ai 180. P. – Si fanno pagare... DICH. OLIVERIO F. – ...prezzi bassi, perché non pagano... P. – ...contributi. DICH. OLIVERIO F. – A parte quello, non pagano neanche dove vanno a smaltire i rifiuti pericolosi P. – E, questo, l'aveva detto. DICH. OLIVERIO F. – Perché smaltire i rifiuti pericolosi ha un costo. P. – Certo, molto alto. DICH. OLIVERIO F. – E invece loro non lo pagano, perché c'hanno un pezzo di terra con un... o stanno facendo un lavoro stradale, fanno una buca di cinque metri e la riempiono. P. – Quindi le imprese sane sanno di rivolgersi, anche per i prezzi che gli praticano... DICH. OLIVERIO F – Esatto. P. – Non sono prezzi di mercato. DICH. OLIVERIO F. – Poi c'hanno un formulario, signor Presidente. C'hanno un formulario i trasportatori, che mettono il materiale proveniente da cantieri che dicono loro e il materiale che dicono loro. Quando vanno a fatturare, prendono tutto regolare, perché ci sono i formulari, tutto bello corretto, a viaggio. P. – E come fanno a passare i controlli? DICH. OLIVERIO F. – I controlli? P. – Gli eventuali controlli di Polizia Stradale. Dica, dica. DICH. OLIVERIO F. – Io a Rho... un mio camion... Gli davo i numeri di targa e un mio camion non l'hanno mai fermato.

....

P. M. MESCOLINI – A chi è che dava i numeri di targa? DICH. OLIVERIO F. – Io li davo all'impresa appaltatrice per non dire... I Vigili, c'era un camion che non c'era in quel numero di targa, lo fermavano venti volte al giorno. I miei camion viaggiavano nel centro, che non potevano neanche viaggiare, venti camion con un carico di 400-500 quintali di porcheria, non li hanno mai fermati. P. M. MESCOLINI – Una cosa le chiedeva il Presidente ed era: Poi mi spiegherà in che modo... DICH. OLIVERIO F. – Praticamente, signor Presidente... Chiedo scusa, dottore. P. M. MESCOLINI – Prego, prego, OLIVERIO. DICH. OLIVERIO F. – Praticamente, noi gli davamo una lista con le targhe per poter avere dei permessi per viaggiare nel centro storico.

....

P. – Quindi, dicendoci le cose con il loro nome... DICH. OLIVERIO F. – ...mangiavano. P. – ...le organizzazioni, le imprese gestite da esponenti della 'Ndrangheta, fra gli altri servizi che garantivano (mi pare di capire, mi dica se sbaglio), garantivano la corruzione dei pubblici ufficiali preposti ai controlli.

DICH. OLIVERIO F. – Si. Questo ve lo garantisco. E non solo i Vigili Urbani, ma anche Carabinieri, Polizia. Noi avevamo un Commissario pure. P. – Quindi l'illegalità in cui operavano queste aziende era un'illegalità senza rischio, perché evidentemente non c'era... DICH. OLIVERIO F. – Il 90... Poi capitava la pattuglia onesta, non è che erano tutti disonesti. Per carità. Meno male, ce ne sono tanti onesti, ringraziando a Dio. Oggi posso dire questo: che i disonesti sono una piccola parte, però sono ben organizzati, a differenza degli altri, che sono tanti, però non...

Le disponibilità economiche delle cosche derivavano, secondo OLIVERIO, dai fondi presenti all'estero o società sedenti oltre confine:

" P. – Come facevano ad ottenere le fideiussioni dalle banche?

DICH. OLIVERIO F. - Ma perché avevano delle società off shore all'estero, tipo in Svizzera, Inghilterra e via dicendo, con disponibilità di denaro, e gli facevano avere queste fideiussioni bancarie o assicurative, che la banca le prendeva in garanzia per poter far sì che il conto della ditta...

P. – Quindi, la garanzia, la dava questa società off shore?

DICH. OLIVERIO F. – Esatto, sì. Solitamente...."

Per altro verso, la capacità di ottenere credito si svolgeva con il più classico e collaudato sistema delle false fatture, effettuate con la complicità degli imprenditori che alla cosca si rivolgono per salvarsi, in frode ai creditori:

"Oppure anche dei contanti. Facevano delle fatture tramite altre ditte che poi saltavano. Che poi gira e gira stacchiavano anche quelle, perché poi arrivavano al punto che cambiano l'amministratore. Faccio un esempio di una ditta che avevo acquisito io: c'era come amministratore uno con la figlia, una ragazza giovane, di 24-25 anni, il padre dice, Io non vorrei rovinare mia figlia, se possiamo mettere un testa di legno (chiamiamolo così), saldiamo... che aveva un debito di seicentomila euro, e poi alla fine la ditta è tua, la fai saltare, prima o poi la fai saltare. Un milione poi gli prendi alla banca, poi tutti i fornitori e via dicendo. Lavorano proprio così. Non paghi Iva, non paghi niente. Un anno, due...."

Da qui l'importanza della disponibilità illimitata di soggetti disposti ad attribuirsi cariche societarie, facendo da schermo ed esponendosi con rischi davvero ridotti a fronte di sostanziosi vantaggi:

"P. – Non c'è rischio che dietro la testa di legno qualcuno, qualche curatore, qualche investigatore vada a cercare chi è il reale titolare? DICH. OLIVERIO F. – C'è il rischio, sì. La DDA... P. Le è mai capitato nella sua esperienza che qualcuno...? DICH. OLIVERIO F. – No, solitamente esce la Finanza a fare i normali controlli.

P. – Sì, ma io dico: quando fate saltare la ditta, che va in fallimento, queste sono tutte bancarotte.

DICH. OLIVERIO F. – Sì, esatto. Esatto. P. – Però la bancarotta... si mette lo testa di legno proprio perché diventa irrilevante. Le capita, nella sua esperienza, che qualcuno ogni tanto dice: No, ma questa è una testa di legno, vediamo chi c'è veramente dietro? DICH. OLIVERIO F. – Ma sempre a livello di DDA, perché se no come reato... P. – Sempre a livello di DDA. DICH. OLIVERIO F. Perché come reato di per sé è una bancarotta al massimo. P. – La bancarotta non è un reato piccolo. Solo che in genere si mette la testa di legno proprio per scaricare sulla testa di legno... DICH. OLIVERIO F. – Ma per uno che traffica droga e magari ammazza un cristiano... La bancarotta sono tre o quattro anni di carcere, se ne fa due neanche, sei mesi, quindi non è niente. In più questo qua si prende 4-5.000 euro al mese, fa stare bene la famiglia, dice: Mi arrestano un annetto. P. – Questo, la testa di legno. DICH. OLIVERIO F. – Questo è la testa di legno.

P. – Il vero dominus, il vero padrone della società in genere non rischia niente. DICH. OLIVERIO F. – Niente, non rischia niente. Perché se io voglio guardare i miei interessi nella mia società, che io non risulto e sono socio occulto, mi faccio fare una richiesta di lavoro come operaio o come procacciatore d'affari o per certi lavori in giro. E, se viene un controllo, io sono un semplice operaio."

OLIVERIO ha quindi descritto l'episodio dell'incontro a Rho con un gruppo di cutresi provenienti da GUALTIERI e dintorni, tra i quali Nicolino SARCONE e Pasquale BRESCIA, presentati dagli isolani Paolo Lentini, "pistola", e Antonio Morelli. L'incontro si era svolto nel ristorante di OLIVERIO, al centro di Rho, nel 2007-2008. La presenza degli isolani era necessaria tenuto conto che la guerra era finita da poco e al tempo l'OLIVERIO era schierato con gli ARENA. Per evitare sorprese dalle forze di polizia aveva trasferito il gruppo in un altro ristorante di Rho, il Cadorna dove avvenivano di frequente pranzi tra degli associati. Il ristorante aveva una posizione strategica perché, essendo ubicato vicino alla caserma dei Carabinieri, disponevano di informatori direttamente dall'interno che li avvertivano di eventuali controlli. Pasquale BRESCIA e Nicolino SARCONE con altri cutresi di Reggio Emilia e gli isolani siedevano dunque al tavolo del ristorante Cadorna con l'OLIVERIO.
La ragione ufficiale della visita era la truffa di 250 mila euro che BRESCIA avrebbe subito da uno zingaro. BRESCIA si doleva non tanto della perdita del denaro quanto della mancanza di rispetto nei confronti di un calabrese 'ndranghetista affiliato alla potente locale di Cutro, el cui comando era GRANDE ARACRI Nicolino, uscito poco prima come assoluto vincitore nella guerra di mafia.
La richiesta di BRESCIA era: *"Esatto. Però lui dice: ti voglio mettere ancora altri 100.000 euro, però gli devo scaricare la pistola in testa, lo devo ammazzare questo zingaro, perché – dice – fin adesso mi ha preso per il culo al telefono – detto da lui –: Eh, sono in Spagna, che sto spendendo i tuoi soldi.* La determinazione di BRESCIA è così scolpita: *DICH. OLIVERIO F. – Lui aveva una fotografia, a chi assomigliava. Poi i zingari a Milano, a noi, ci temevamo. Se li mandavamo a chiamare, arrivavano subito. E così fu. Ho mandato a chiamare uno, è arrivato subito. Però non era quello lì che aveva fregato i soldi. Era... Tra loro sono parenti, gli zingari. Ma diceva chi era questo, queste cose qua. Però dice: In questo momento non ci sono, perché a casa neanche la famiglia c'è, che si era spostato con tutta la famiglia, questo zingaro, o per paura o perché è andato a divertirsi veramente in Spagna, non c'era in quel momento a Milano. Però questo zingaro ha detto che faceva in modo di farmelo avvicinare. Però per recuperare i soldi, non per farlo ammazzare. Allo zingaro non gli diceva l'intenzione di BRESCIA. L'intenzione che aveva BRESCIA, me la diceva a me, unitamente a Paolo Lentini. Moriva lo zingaro. Se lo beccavamo in quei giorni, al momento, moriva, lo ammazzavamo, perché non è che per niente era venuto Lentini e Morelli. Perché se non riusciva a scaricargli la pistola lui... P. – Venivano dalla Calabria, questi due? DICH. OLIVERIO F. – E sì, loro erano in Calabria. Se non riusciva a scaricargli la pistola BRESCIA, c'erano loro che erano ben capaci. E lui aveva portato questa tesi".*

L'accordo era dunque che OLIVERIO avrebbe dovuto creare le condizioni per l'eliminazione dello zingaro.

In realtà, dall'indagine svolta emerse un'altra realtà. BRESCIA aveva riferito della truffa nella compravendita di un hotel e della consegna di banconote false. Si era trattato in realtà di di una truffa relativa a una partita di eroina, risultata in gran parte polvere. BRESCIA non aveva detto la verità per nascondere che aveva cercato di attuare un traffico di droga su Milano senza riconoscere alcunchè alla 'ndrina dominante sul territorio. Questa considerazione indispose OLIVERIO. Il comportamento di BRESCIA non era stato conforme alle norme di comportamento e OLIVERIO decise quindi di non collaborare, anche se non ne fece parola con i reggiani. Durante il pranzo procurò a BRESCIA il contatto con una persona della stessa etnia con il quale aveva parlato prima e che gli aveva spiegato la vicenda, il quale riferì che la persona cercata era all'estero. L'uomo simulò massima disponibilità. Nei giorni successivi OLIVERIO incontrò l'autore della truffa, che era in realtà sul territorio, il quale gli spiegò come erano andate le cose, dopo avere avuto assicurazioni che non gli sarebbe capitato nulla. In quel momento decise che non avrebbe assecondato la vendetta di BRESCIA, rinunciando al premio di centomila euro promesso.
Lo zingaro assicurò che avrebbe recuperato in tutto in parte i soldi. OLIVERIO gli impose di recuperare i soldi, riservandosi di decidere se, e in quale parte, restituirli a BRESCIA. In quel contesto i reggiani si misero a disposizioni di OLIVERIO: "*E in quel contesto, a parte le armi, si parlava anche che, se in caso, all'occorrenza mi serviva un appoggio nella zona di Reggio, a mangiare e a dormire, mi potevo appoggiare a questo Pasquale BRESCIA, in quanto aveva buone relazioni e amicizie con esponenti delle Forze dell'ordine, personaggi istituzionali. Qualche amico latitante... sai, usiamo che ci mettiamo a disposizione.*"

La posizione che emerse di BRESCIA, quale 'ndranghetista, in quell'incontro era dovuta anche grazie ad una formula rituale nelle presentazioni tra 'ndranghetisti: "*A parte che l'ha presentato come "amico nostro", vicino a Nicola. "Amico nostro", vicino a Nicola, già vuol dire tanto, perché se no dicono "amico mio". Se non è uno 'ndranghetista o qualcuno che lo usiamo così, dico "un amico mio"; se invece fa parte del contesto, dico "un amico nostro", nostro della 'Ndrangheta. Però, la carica, non gliel'ho chiesta, non mi sono messo lì a chiedere...*"
Nelle settimane successive diede corso alla decisione di farsi restituire e trattenere parte della somma che lo zingaro aveva truffato a BRESCIA, mancando di parola, ma sentendosi giustificato dalla scorrettezza che a sua volta era stata commessa nei suoi confronti da BRESCIA. Alle sollecitazioni rispondeva che lo "zingaro" aveva fatto perdere le tracce. All'incontro BRESCIA si era presentato armato, facendo mostra della volontà di scaricare la pistola sullo zingaro col gesto inequivoco del toccarsi il fianco.

Il collaboratore ha quindi descritto in modo attendibile le fisionome di SARCONE e BRESCIA, quest'ultimo riconosciuto direttamente all'esito di una ricognizione predisposta in aula all'esito di una concitatata udienza.

2.4.10. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe

L'esame del collaboratore ad opera delle parti si è protratto per numerose udienze ed ha spaziato sui fatti dedotti nelle decine di capi di imputazione specifici, nei quali il collaboratore

ha avuto parte diretta e indiretta. Le propalazioni del collaboratore sono state puntualmente richiamate, in gran parte, nel corso della motivazione.
Il Tribunale ha tuttavia sottoposto al collaboratore una serie di domande volta ad approfondire l'aspetto relativo alla struttura dell'associazione per quanto già emergente in larga parte dalle dichiarazioni già rese in risposta alle domande precipuamente riferite a specifici fatti o soggetti. Nondimeno si tratta di risposte assai utili nella prospettiva che si affronta in questa sede, volta ad indagare il delitto associativo alla stregua dei parametri di cui all'art. 416 bis c.p. in un'ottica di sintesi delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia.
Pare opportuno prendere le messe dalla risposta fornita da GIGLIO all'udienza del 22.11.2016, potendosi trarre da essa una conferma della presenza in Emilia Romagna di un sodalizio mafioso di stampo 'ndranghetista autonomo rispetto alla casa madre cutrese.

"La prima domanda che io le devo fare è questa: lei in questo processo è imputato ed è accusato, insieme a numerose altre persone, che lei ha già in parte menzionato, di avere fatto parte di un'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, operante nel territorio emiliano, provincia di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Lei è stato giudicato per questo fatto ed è stato condannato. Non ho sentito se lei ammette la sua responsabilità per questo reato.
DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Presidente. Buonasera. Sì. P. – Quindi lei, ammettendo la sua responsabilità per questo reato, è consapevole di avere fatto parte di un'associazione denominata 'Ndrangheta, nei termini sopradetti e nei termini indicati nel capo d'imputazione, che riguarda lei così come gli altri imputati che oggi stiamo giudicando: è così?
DICH. GIGLIO G. – Sì, è proprio così, sì.

Le successive risposte offerte da GIGLIO hanno permesso un inquadramento dettagliato e paradigmatico dell'esistenza e del modo di essere dell'associazione 'ndranghetista reggiana.
E così, in relazione ai caratteri dell'associazione e della sua azione, GIGLIO è stato oltremodo chiaro fornendo importanti elementi di valutazione ai fini che interessano, evidenziando come a fianco dei settori e metodi tradizionali di azione si affianca quello dell'acquisizioni di lavori e appalti nell'ambito dell'edilizia privata e in altri settori, in cui gli associati operano con l'imposizione e i successivi reinvestimenti con il sistema delle false fatture. In sostanza, un'associazione che utilizza la capacità d'intimidazione per penetrare in settori importanti dell'economia. A cementare l'appartenenza al vincolo associativo era, più che la storica affiliazione alla famiglia, la condivisione dei metodi e del fine lucrativo. Per questo, a fianco di antichi affiliati si trovano all'interno della associazione anche soggetti storicamente appartenenti ad altre famiglie come BOLOGNINO Michele, che era affiliato ai MEGNA e che, tuttavia, contribuiva ai guadagni dell'associazione emiliana.

L'associazione "*operava maggiormente su casi di lavori, lavori reali che venivano svolti, ma appaltati da aziende private proprio per la loro posizione, la loro imposizione che davano, e quindi appaltavano alcuni lavori. Poi per l'usura, maggiormente, la fatturazione, l'estorsione, recupero crediti quando aziende non pagavano e altre aziende si rivolgevano a questi soggetti, come c'è stato anche il caso di Omar, per esempio, portato da GIBERTINI, gli ha fatto conoscere Silipo e SARCONE Nicolino, dove poi hanno fatto il recupero. Le direttive,*

la maggior parte, anche se il gruppo operava in propria autonomia, però alcune direttive arrivavano principalmente dalla famiglia GRANDE ARACRI di giù. L'associazione poi era composta da alcuni soggetti affiliati, tipo SARCONE, DILETTO, BLASCO, BOLOGNINO, che in qualche modo non era affiliato alla famiglia GRANDE ARACRI, ma, essendo affiliato alla famiglia MEGNA, contribuiva ad alcuni guadagni di quest'associazione.

Pur non appartenendo all'ala "militare" del gruppo, GIGLIO ha, comunque, confermato la sinergia tra "metodo mafioso" e "metodo di impresa", confermando di essere a conoscenza anche del primo aspetto, posto che, nella sua posizione privilegiata di "faro" dell'economia dell'associazione, e forte della affidabilità di cui godeva, gli esponenti appartenenti all'"ala militare" si confidavano senza remore con lui.

Comunque, quando lei entra a far parte dell'associazione, ci può dire esattamente con chi comincia a operare? Non c'è un'affiliazione, quindi non c'è un formale ingresso, e, tuttavia, l'essere lei parte di quest'associazione a quali fatti concreti l'aggancia, a quali comportamenti, a quali episodi, a quali fatti storici?
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che io, avendo sempre lavorato e fatto l'imprenditore, per loro io ero la parte di contatto con le aziende del nord per poter operare sulla falsa fatturazione, sulle operazioni inesistenti. Come ho già detto con il Pubblico Ministero, poi fui chiamato anche da GRANDE ARACRI Nicolino, direttamente da lui, per il discorso delle fideiussioni, le fideiussioni bancarie, per queste vicende qua. Quindi non è che io... sulla parte operante dell'intimidazione non ero molto partecipe. Io conosco alcuni fatti che mi sono stati raccontati direttamente dai vari soggetti. Con me parlavano abbastanza liberamente, signor Presidente, perché, conoscendomi che ero un imprenditore, poi conoscevano anche la mia serietà, e quindi...

GIGLIO, partendo dalla propria esperienza personale, ha poi fornito conferma del meccanismo, già descritto da altri collaboratori, quali CORTESE, per il tramite del quale l'associazione mafiosa si rapportava agli imprenditori calabresi presenti sul territorio, che decidevano di "sottoporsi" "preventivamente", consci della ineluttabilità della forza prevaricatrice dell'associazione e nella certezza di evitare conseguenze peggiori oltrechè nella speranza di ottenere ulteriori vantaggi.

"Poi nel 2005... non 2005 ; 2004, quando è salito il Pugliese, da lì abbiamo iniziato di nuovo i rapporti con gli ARENA. P. – Comunque le dazioni che lei ha fatto, i favori che faceva , le assunzioni, i regali per gli Avvocati, i pensieri di Natale, di Ferragosto, eccetera, erano tutte dazioni che lei dava... Perché li dava? Perché era costretto? Perché sapeva che si dovevano dare? Perché sapeva che era questo il modo per potere lavorare? Quali sarebbero state le conseguenze se lei non avesse acconsentito? DICH. GIGLIO G. – Se non sarebbe partita di mia iniziativa e cercare di creare un rapporto così, sarei entrato sicuramente, come tutti gli altri imprenditori, sarei entrato sotto estorsione. P. – Sarebbe entrato sotto estorsione. Cioè, se lei non avesse aderito spontaneamente a richieste senza resistenze, avrebbe subito delle violenze, delle minacce?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì. E' così, signor Presidente. P. – E' così? DICH. GIGLIO G. – Sì, è così, è così. P. – In quel periodo, dal 1996 al 2010 (poi vediamo anche oltre), lei sa qual era la condizione di altri imprenditori come lei, qui sul territorio, provenienti dalla Calabria, sul territorio di Reggio Emilia e province limitrofe? La sua era una condizione particolare o era una condizione normale, rispetto a imprenditori che devono lavorare? DICH. GIGLIO G. – No, ci sono anche molti imprenditori che, di sua spontanea volontà, invece di farsi fare l'estorsione, usano lo stesso sistema. Perché, sa, se vengono a Natale e lei fa il pensiero prima che le chiedono qualcosa, magari, invece di costargli venti, le costa dieci. P. – Specifichi bene, non è chiarissimo. Allora, lei dice: Piuttosto che farmi fare l'estorsione, che poi costa venti, appena arriva una richiesta, un desiderio, eccetera, uno accondiscende, così magari gli costo meno. E' questo che vuole dire? DICH. GIGLIO G. – Esatto. Quando la vengono a trovare, le dicono: Sa, siamo passati a Natale, così – oppure: Abbiamo bisogno di. . Allora, prima che le fanno qualsiasi tipo di richiesta, lei spontaneamente pensa già... P. ...si mette a disposizione. DICH. GIGLIO G. – Sì. Sì, è così. P. – La mia domanda precedente era se questo vale per molti, per pochi, se è una situazione ambientale, nel senso che tutti si adeguano a questo modo di fare, di comportarsi, o se sono solo pochi. DICH. GIGLIO G. – La maggior parte degli imprenditori usano questo metodo.
P. – Lei si riferisce ai calabresi o anche ad altri imprenditori? DICH. GIGLIO G. – No, io mi riferisco ai calabresi. P. – Ai calabresi. C'è qualcuno che ha cercato di non sottostare a queste prassi, che lei sappia? E che conseguenze ha avuto? DICH. GIGLIO G. – Per quello che conosco io, nel momento in cui ha finito i rapporti di poter dare degli incentivi (incentivi, quello che è), Bonifazio, poi è successo che gli hanno bruciato tutti i camion.

Esemplificativo del concetto, è il rogo appiccato ai camion di Bonifazio Domenico. Al di là delle dinamiche sottese a quell'incendio (cfr. infra) conta evidenziare la violenza della reazione subita dal Bonifazio, che aveva osato violare l'obbligo di fedeltà e rifiutarsi di sottostare al volere della associazione. Una reazione violenta con sicura risonanza di effetti nei confronti degli altri imprenditori.

"Ad esempio a tale Bonifazio gli hanno bruciato tutti i camion (Bonifazio, diciamo che contribuiva come facevo io, bonariamente, e in più aveva messo... Bonifazio comprava anche del materiale in nero e lo vendeva in fattura, quindi aveva necessità di prendere delle fatture, acquisire delle fatture per poter pareggiare i conti nella sua azienda. Dopo una verifica fiscale, so che ha interrotto i rapporti con alcuni soggetti, i soggetti che erano... P. – ...che gli davano le fatture? DICH. GIGLIO G. – . .che gli davano le fatture, sì, soggetti che erano vicino a GRANDE ARACRI. "GRANDE ARACRI" , vicino a Nicolino SARCONE e vicino a BLASCO. P. – Sì. E a questo punto? Ha smesso?
DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo: nel momento in cui, dietro la verifica che c'è stata, ha sospeso questi rapporti, so che ha avuto alcune richieste, dove il Bonifazio... P. – Richieste di che tipo? Di prendersi delle fatture? DICH. GIGLIO G – Sì, delle fatture. Gli disse che in quel momento non era possibile, dietro una verifica fiscale. Rifiutandosi, dopo qualche periodo gli sono incendiati i camion. P. – E questo l'abbiamo appurato in questo processo: gli sono incendiati i camion. Lei sa niente su chi ha bruciato i

camion di Bonifazio? DICH. GIGLIO G. – No. No. Anche se lui inizialmente pensava che fosse un'altra persona, dove c'era un debito/credito tra questo Natale, che è uno che dà viaggi delle ceramiche giù, che abita nel modenese... Però... P. – Ma quindi l'affermazione che i camion di Bonifazio siano stati bruciati (come intendo dalle sue dichiarazioni) da membri dell'associazione, lei su che base la fonda? DICH. GIGLIO G. – Ma perché in un episodio io ho parlato con Nicolino SARCONE, direttamente con lui. Non si è sbilanciato tanto, perché ha saputo che io gli stavo offrendo dei camion, gli avevo messo a disposizione alcuni rimorchi, alcuni camion, lui è venuto a saperlo e mi ha detto di starci lontano.

GIGLIO ha poi delineato l'assetto organizzativo che garantiva, attraverso i suoi vertici, il controllo diffuso del territorio:
A Parma, diciamo che c'era BOLOGNINO che si muoveva su Parma, in tutto il territorio parmense quasi, insieme anche con DILETTO, perché DILETTO era quello che si muoveva maggiormente sulla zona di Parma; mentre SARCONE, BLASCO, VALERIO su Reggio Emilia, poi c'era il LAMANNA, che si muoveva nella Lombardia bassa, tra Cremona, BRESCIA, fino ad arrivare a Piacenza; nella zona di Verona c'era Frontera Francesco, che operava insieme con Cappa e, quando saliva anche il VILLIRILLO, c'era anche VILLIRILLO che copriva un po' tutta la zona "

VILLIRILLO, quando gestiva i soldi di GRANDE ARACRI, operava sia su Verona, sia su Parma, sia su Reggio; era un po' dappertutto. A Modena il personaggio di riferimento era Nicolino SARCONE. A Piacenza vi era LAMANNA, che controllava Cremona, Piacenza fino a Brescia. Queste diverse figure esponenziali si muovevano in autonomia, però, poi, in qualche modo si confrontavano tra di loro. Ad esempio, LAMANNA scendeva diverse volte nella zona di Reggio Emilia per confrontarsi con i capi reggiani che, a loro volta, andavano da LAMANNA. GUALTIERI operava sulla zona di Reggio Emilia con SARCONE, e si confrontava con lui.

GIGLIO non partecipava a riunioni di questo tipo al vertice, in quanto non affiliato; sapeva che avvenivano perchè gliene parlavano Nicolino SARCONE, BLASCO con i quali aveva frequenti rapporti, persino tre/quattro volte alla settimana.
Da qui la rilevanza delle informazioni che GIGLIO è stato in grado di fornire sulle vicende associative:
DICH. GIGLIO G. – Traevo informazioni che... Quando loro mi dicevano : Ci siamo visti con Tizio, Caio – capivo da lì che era nato qualche... c'era qualcosa che... dovevano confrontarsi per prendere qualche decisione su qualcuno, su qualche lavoro, su qualche.. anche mettersi a conoscenza di quello che stavano facendo, ha capito? Cioè dei profitti.

A specifica domanda, GIGLIO ha indicato i soggetti appartenenti alla associazione distinguendo tra formale affiliazione e mera appartenenza, fondata su contributi causali all'associazione mediante la messa a disposizione delle risorse individuali per i fini associativi:

DICH. GIGLIO G. – Partecipe, io considero una persona che mette a disposizione la sua persona o possibilità economiche, possibilità imprenditoriali, cioè qualsiasi cosa che possa essere utile da permettere fonti di guadagno ad alcune famiglie, alla famiglia . P. – Tutto questo evidentemente significa che ci si mette a disposizione non perché si è costretti, ma perché a un certo punto... lei ha spiegato: all'inizio, ovviamente, si cerca di evitare danni, ma c'è un momento in cui ci si mette a disposizione anche (me lo dica lei se così è) per avere a propria volta degli utili .
DICH. GIGLIO G. – Sia permette a queste persone di guadagnare e sia... diciamo che uno può guadagnare oppure magari può avere . qualsiasi problema ci si trovi davanti. lei ha delle persone che affrontano la situazione. P. Che la risolvono. DICH. GIGLIO G. Lo risolvono, sì, il problema. P. – Il contributo che si dà a queste persone per farle guadagnare si trasforma comunque in un vantaggio, in ultima istanza, pur sempre economico. Se si risolve un problema, magari si risparmiano delle spese o si fanno degli altri utili è così?
DICH. GIGLIO G. – Sì, è così.

E così, erano formalmente affiliati SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, SERGIO Eugenio, MANCUSO Vincenzo, FRONTERA Francesco, TURRA' Roberto, MARTINO Alfonso, RICHICHI Giuseppe (appartenente al clan MEGNA).
Non formalmente affiliati, ma attivi nell'associazione erano: CAPPA Salvatore, LOMONACO Francesco, i fratelli VERTINELLI, VULCANO Mario, RIILO Pasquale, MUTO Antonio classe 71, SCHIRONE Graziano, FLORO VITO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio classe 55 MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, AMATO Alfredo.
Tra gli associati non affiliati vi erano anche PALLONE Giuseppe, COLACINO Michele, MESIANO Domenico, BELFIORE Carmine.
Di FLORO VITO Gianni non sa dire se era affiliato o meno, ma le condotte di FLORO VITO nel contesto organizzativo sono state ampiamente descritte in altre parti della deposizione. Stessa incertezza per Gianluigi SARCONE. Parimenti non è stato in grado di dire se siano affiliati SILIPO Luigi, AMATO Francesco, VALERIOTI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio classe '78, MUTO Luigi '75, FLORO VITO Selvino, BATTAGLIA Pasquale, LEPERA Francesco.

Quanto ai caratteri della associazione, GIGLIO ha fornito risposte che permettono di delineare l'associazione e la sua operatività in termini chiari e coerenti con un modello organizzativo in cui convivono l'area di azione tradizionale e quella imprenditoriale-mafiosa, ed in cui le relazioni sono dominate da regole precise da rispettare nell'interesse del sodalizio. Per questo ogni affare del singolo è affare del gruppo al quale il singolo deve riferire nella condivisone degli affari, dei fini e dei profitti .
All'interno del gruppo sono presenti, ovviamente gerarchie, e i più alti in grado, 'ndranghetisti storicamente affiliati, hanno il compito di dirimere le controversie con forza di legge. La azione del gruppo non è mai casuale, e per la sua definizione sono previste e si

tengono riunioni tra i sodali alle quali sono ammessi anche gli imprenditori mafiosi non affiliati. Momento centrale della associazione è l'uso della violenza e della intimidazione come strumento tipico di azione sia per la commissione dei reati tradizionalmente appartenenti all'azione delle associazioni mafiose (estorsione, usura, violenza privata..), ma anche per indurre imprenditori ad entrare in affari con l'associazione e i suoi membri, con conseguente diffusione sul territorio della coscienza della presenza di una siffatta organizzazione sia tra la comunità cutrese che quella emiliana (e in genere del nord), in specie nel ceto imprenditoriale. In tal senso gli esempi di COSTI Omar, BIANCHINI Augusto e altre aziende del nord sono, dice GIGLIO, esemplificativi

P. – Adesso dovremmo capire se lei ci può descrivere alcuni caratteri di quest'associazione che sono importanti per capire la natura di quest'associazione. Tra voi, gruppo di affiliati o partecipi che sia, le relazioni come sono? Quali sono le regole operative interne e nei confronti dell'esterno, di coloro nei cui confronti si fanno delle azioni, dei reati come quelli che lei ha descritto? Vorrei sapere questo. Intanto, che regole avete? Ci sono delle regole di comportamento fra chi in qualche modo è partecipe di quest'associazione? Ce le vuole descrivere? Dei modelli di comportamento? Anche se non scritti in un codice preciso, uno sa che, se ha a che fare e opera in questo contesto, si deve attenere a determinate norme di comportamento; ce le vuole descrivere?

DICH. GIGLIO G. – La regola per gli imprenditori era: dal momento in cui lei veniva a conoscenza o io venivo a conoscenza di un affare, sia regolare che sia stato o anche non regolare, illecito, dovevano farlo presente, quello sicuramente. Specialmente quando non era lecito, perché, se era lecito, in qualche modo uno poteva anche evitarlo; però sull'illecito bisognava farlo presente.

P. – Quindi acquisire un affare, farlo presente e metterla... che vuol dire "farlo presente"? Per quale motivo? Qual era l'interesse degli altri?

DICH. GIGLIO G. – Esatto, dare la possibilità all'organizzazione di guadagnare.

P. – Dare la possibilità all'organizzazione di guadagnare. Sì, e questo va bene, ora lo approfondiamo. Poi? Altre regole?

DICH. GIGLIO G. – Gli imprenditori, maggiormente era questa la regola . Poi non dovevamo pestarci i piedi tra imprenditori che eravamo partecipi.

P. – Quindi coordinarvi tra voi rispetto alle iniziative che ognuno prendeva... Spieghi bene, non faccia dire a me, perché vorrei avere la sua deposizione genuina. Non pestarsi i piedi cosa significa?

DICH. GIGLIO G. – Non pestarsi i piedi significa che non dovevamo scontrarci sui lavori o su qualche operazione illecita, andare a fare discussione e andare ad alzare dei polveroni, che poi andavamo a finire sotto i riflettori dell'investigativa, delle Forze dell'ordine

P. – Dare la possibilità all'organizzazione di guadagnare. Sì, e questo va bene, ora lo approfondiamo. Poi? Altre regole?

DICH. GIGLIO G. – Gli imprenditori, maggiormente era questa la regola . Poi non dovevamo pestarci i piedi tra imprenditori che eravamo partecipi.

P. – Quindi coordinarvi tra voi rispetto alle iniziative che ognuno prendeva... Spieghi bene, non faccia dire a me, perché vorrei avere la sua deposizione genuina. Non pestarsi i piedi cosa significa?

DICH. GIGLIO G. – Non pestarsi i piedi significa che non dovevamo scontrarci sui lavori o su qualche operazione illecita, andare a fare discussione e andare ad alzare dei polveroni, che poi andavamo a finire sotto i riflettori dell'investigativa, delle Forze dell'ordine.

P. – E quindi, per non pestarsi i piedi e non sollevare polveroni, cosa si doveva fare? Quando c'era un motivo di contrasto, un conflitto d'interesse, come si risolveva?

DICH. GIGLIO G. – Si risolveva che qualcuno interveniva ...

P. – Chi interveniva? Chi interveniva? In forza di quale potere?

DICH. GIGLIO G. – Dipende. A volte interveniva DILETTO, a volte interveniva SARCONE, a volte è intervenuto anche LAMANNA, maggiormente, a volte è intervenuto anche BOLOGNINO.

P. – Perché queste persone avevano questa capacità e questo potere di intervenire e di mettere ordine?

DICH. GIGLIO G. – Perché c'era una gerarchia. Diciamo che DILETTO, SARCONE e BOLOGNINO, LAMANNA erano su una scala più alta, diciamo .

P. – Questo, lei come lo sa?

DICH. GIGLIO G. – Lo so, perché li ho frequentati cinque anni, quindi immagini un po' se non so...

P. Gliel'hanno detto loro?

DICH. GIGLIO G. – Si, si, si, si, certo.

P. – Quindi avevano un grado all'interno dell'organizzazione formale, perché questi sono affiliati. Lei sa che c'era una gerarchia, all'interno dell'organizzazione, formale, di quelli interni affiliati a tutti gli effetti.

DICH. GIGLIO G. – Si, certo .

P. – Lei li sa, questi gradi?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, no. Però so che era così: nella scala su Reggio Emilia, anche negli incontri che avevo avuto con GRANDE ARACRI, quando... dice: Per qualsiasi cosa ti puoi rivolgere a Tizio, a Caio – e faceva i nomi. Come, per esempio, Domenico RIILLO mi disse: Per qualsiasi cosa ti puoi rivolgere a MARTINO, a RIILLO. Era anche sulla zona di Cremona.

P. – Quindi diciamo che lei non conosce i gradi un po' folkloristici che ogni tanto ci vengono raccontati da qualcuno che è proprio interno all'associazione (qui sono intervenuti altri collaboratori), però lei è in grado di dire che questi soggetti che ha nominato, a partire da SARCONE, in quest'ottica gerarchica sono ai massimi livelli sul territorio nostro.

DICH. GIGLIO G. – ...emiliano, si.

P. – Quindi SARCONE, DILETTO, eccetera. Quindi queste sono alcune delle regole di funzionamento dell'associazione. Di riunioni periodiche, ce n'erano, o erano di volta in volta, quando c'era la necessità? Di incontri periodici, di summit.

DICH. GIGLIO G. – Erano svolti in base alle necessità, non c'erano delle date specifiche.

P. – Ma c'erano riunioni che comprendevano solo gli stretti affiliati, in numero ristretto, e riunioni che comprendevano anche i partecipi, evidentemente riunioni di tipo operativo, o erano riunioni fissate per discutere specifiche cose? Voi, come partecipi non affiliati, a quale tipo di riunione venivate ammessi?

DICH. GIGLIO G. – Non c'erano delle riunioni ben precise, perché io, quando dovevo essere... o venivo convocato o venivano a trovarmi. Quindi...

P. – Ho capito.

DICH. GIGLIO G – Non è pensabile che riunivano gli imprenditori per fare una riunione vera e propria. No, no, perché, fra l'altro...

P. – Dica, dica.

DICH. GIGLIO G. – Fra l'altro, diciamo che molte volte non è che mettevano a conoscenza che cosa facevano con un imprenditore o cosa facevano con un altro; ha capito?

P. – Visto che lei non è un affiliato, mi pare che questo sia comprensibile. Un'altra cosa. Lei opera con questi soggetti che sa essere partecipi di un'associazione, affiliati, membri effettivi di quest'associazione, che ha come sua caratteristica... Le risulta che fossero soggetti che si avvalevano della forza, della violenza quando ce ne fosse necessità ?

DICH. GIGLIO G. – Sì, su quello sì.

P. – Cosa sa da questo punto di vista? Cosa ci può dire sull'esercizio della forza da parte dell'associazione e dei suoi componenti?

DICH. GIGLIO G. – Qualche episodio che è successo? Cosa...? Mi scusi, signor Presidente...

P. – Poi parliamo di alcuni episodi esemplificativi, emblematici. Io vorrei sapere se, fra le regole dell'associazione , vi è quella che, quando determinati scopi non si riuscivano a ottenere con la richiesta, ovviamente sul presupposto che, ove non ci fosse stata l'accondiscendenza, ci sarebbe stata una reazione, appunto se queste reazioni c'erano concretamente o comunque se restava implicito il fatto che, dietro una richiesta, c'era una minaccia, una forza, una capacità di intimidazione. Se questa cosa fosse una regola dell'associazione.

DICH. GIGLIO G. – Ma questa è la prima regola dell'associazione.

P. – Però noi dobbiamo sentircelo dire da qualcuno. Va bene, ci racconti bene come funzionava questa cosa.

DICH. GIGLIO G. – Nel caso degli imprenditori che erano sotto estorsione o che dovevano entrare sotto estorsione, si iniziava con delle taniche di benzina, con l'accendino; poi, se non cedeva, con dei proiettili; poi, se non cedeva, agli incendi; poi, se non cedeva ancora, magari anche ad intimidazione di colpire magari con proiettili la macchina o gli uffici, il capannone. Questo.

P. – Con questo sistema che risultati si ottenevano?

DICH. GIGLIO G. – Si ottenevano poi i...

P. – Io le devo fare tutte le domande, GIGLIO, gliele devo fare, perché non le possiamo dare per scontate, perché scontato non c'è niente.

DICH. GIGLIO G. – No, io non do per scontato nulla Dicevo che poi si ottenevano i risultati.

P. – E cioè?

DICH. GIGLIO G – Raggiungevano lo scopo dell'estorsione oppure magari se volevano entrare a iniziare a fare delle fatturazioni o per lavori. Qualsiasi fosse stata la richiesta, in qualche modo poi si sarebbe arrivati al risultato.

P. – Dell'esistenza di quest'associazione con queste caratteristiche che lei sta descrivendo, il territorio di Reggio Emilia, di Modena, di Parma e gli imprenditori calabresi e non, eventualmente, che lei sappia per la sua esperienza di imprenditore che ha avuto molti rapporti, ha fatto lavori, affari, eccetera, anche con non calabresi, anche con imprenditori emiliani, dell'esistenza di quest'associazione, lei sa che ci fosse nozione, che fosse risaputo, che soggetti né partecipi né affiliati, ma che con queste persone lavoravano, erano

consapevoli dell'esistenza del gruppo? Quanto era diffusa nell'ambiente, a livello di cognizione, il fatto che ci fosse un'associazione di questo tipo operante sul territorio?
DICH. GIGLIO G. – Lei parla di persone del nord o parliamo di imprenditori del sud?
P. – Del nord e del sud. Soggetti, però, né partecipi come lei né affiliati come SARCONE, DILETTO, eccetera; soggetti che in qualche modo operavano per affari normali, magari che non facevano reati di cui lei sia a conoscenza.
DICH. GIGLIO G. – Gli imprenditori del nord, alcuni, molti ne erano a conoscenza, come... Io le posso fare un'ipotesi...
P. – Ci faccia tutti gli esempi, tutti gli esempi possibili. Perché il mio discorso è astratto; da lei vorrei delle risposte concrete, specifiche.
DICH. GIGLIO G. – Per esempio, anche l'imprenditore Mauro Prospero, quando ha conosciuto il BOLOGNINO, diciamo che BOLOGNINO gli disse chi era, perché poi ne ho parlato con Mauro Prospero, gli ha proprio spiegato chi era, qual era il suo ruolo, la famiglia cui apparteneva, dove andava a bussare era la famiglia GRANDE ARACRI, proprio direttamente da Nicolino GRANDE ARACRI, gli ha spiegato un po' come funzionava tutta la cosa, e quindi il Prospero è venuto a conoscenza di com'era l'associazione e come si ragionava nelle famiglie di 'Ndrangheta
P. – Questo è un esempio rilevante; ci dica tutti quelli che sa.
DICH. GIGLIO G. – Quelli che mi vengono in mente, signor...
P. – Lo so, lo so. Quello che le viene in mente, certo. Io mi rendo conto che... Però, tutto quello che le viene in mente, lo dica.
DICH. GIGLIO G. – Le faccio un'ipotesi. Quando Omar Costi ha avuto il problema che doveva prendere dei soldi a Roma e non riusciva a recuperarli, GIBERTINI, che conosceva benissimo sia Silipo sia SARCONE, sapeva come si muovevano, sapeva... ha fatto la presentazione di Omar Costi a Silipo Antonio, dove poi hanno fatto il recupero, ma Omar Costi non ha preso un centesimo lo stesso, perché poi dovevano dargli il 50% e non gliel'hanno neanche dato.
P. – Continui, se ha altre cose che le vengono in mente, se no le faccio dei nomi. Tutti questi soggetti che abbiamo menzionato, quelli che le ho citato e che lei mi ha detto essere affiliati o essere partecipi, noi pensiamo agli affiliati, che sono i più importanti, questi erano imprenditori, credo. Tutti, a modo loro.
DICH. GIGLIO G. – Sì, Omar Costi, diciamo che era un...
P. – No, io mi riferivo agli affiliati, a quelli che lei mi ha detto essere affiliati.
DICH. GIGLIO G. – Sì.

Un altro esempio è quello di **Bianchini**: "*.. l'ho portato dal BOLOGNINO, sapeva benissimo, Bianchini, il BOLOGNINO chi era e come doveva recuperare i soldi. Molte volte magari prendevo un lavoro e davo un subappalto a una di queste aziende, l'impresa che mi ha dato il lavoro non ne veniva neanche a conoscenza, ha capito? Non sempre.*"

Alla domanda su quanto fosse diffusa nel territorio la conoscenza che dietro questi imprenditori, nei diversi settori economici in cui operavano, vi fosse la forza dell'organizzazione, la risposta è stata che tutti gli imprenditori del sud lo sapevano; tutti conoscevano la storia degli affiliati, le loro famiglie, i precedenti criminali delle rispettive

famiglie, le loro modalità di azione; gli imprenditori del nord ne venivano a conoscenza quando in qualche modo diventava necessario palesarsi, *"perché non era il caso dire chi erano, perché, sa, a volte dire chi è può essere un danno e non un vantaggio"*.

Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014-2015, le relazioni fra imprenditori del nord e associazione erano aumentata, *"perché poi, sa, loro sanno anche coltivarsi le conoscenze e dove ci possono essere dei vantaggi e dei guadagni, quindi è normale che venivano coltivate. E quindi si allargava sempre di più la cosa"*. *"Quando ho presentato Bianchini la prima volta per fargli il recupero (io prendo Bianchini perché è imputato nel processo), quando ho presentato Bianchini al BOLOGNINO, è partito con il recupero, fatto il recupero, poi gli ha dato appalti, c'erano altri due o tre grossi appalti che stava dando al BOLOGNINO. Quindi è normale che poi la cosa..."*
"La stessa cosa con BOLOGNINO quando... Perché io, il BOLOGNINO, l'ho fatto conoscere a Prospero Ermes per fare un piccolissimo lavoro. Poi, dopo l'impegno che si era preso il BOLOGNINO, il Prospero gli ha dato dei grossi lavori sul Garda Village a Verona, a Peschiera del Garda."

L'associazione guadagnava molto non solo con le fatture false che, come si è visto, rappresentava la fonte principale di arricchimento della 'ndrangheta a Reggio Emilia; ma ricavava notevoli profitti dall'usura e dal recupero crediti. Il recupero credito per conto di COSTI Omar, come visto (cfr. Cap. VII) è in tale senso emblematico per GIGLIO.

L'associazione era armata: *"Da me un giorno è arrivato VALERIO, insieme con SERGIO e con Turrà. Nell'apertura del marsupio, il Turrà mi fece vedere una pistola, con un silenziatore fatto, fra l'altro, artigianalmente, mi disse. Il BLASCO mi chiese che doveva comprare una mitraglietta. Che aveva già delle armi, ma gli serviva una mitraglietta con il silenziatore. Giravano le armi, sì."*

Quanto al rapporto dell'associazione con la casa madre a Cutro, GIGLIO – che già aveva affermato il carattere autonomo della associazione - ha spiegato che si andava a CUTRO solo per risolvere contrasti che non si era riusciti a comporre; in tali casi interveniva GRANDE ARACRI Nicolino per risolvere il contrasto: *"Per esempio, BLASCO doveva prendere dei soldi da DILETTO su un lavoro che avevano fatto e sono dovuti andare giù, anche se tra due affiliati e DILETTO era al di sopra del BLASCO, sono dovuti scendere giù da GRANDE ARACRI Nicolino, che poi, la cosa, l'ha sistemata GRANDE ARACRI Nicolino."*

I rapporti tra l'organizzazione emiliana e quella cutrese, pur improntati ad autonomia, devono portare in debito conto la presenza della casa madre di cui la cosca emiliana "spende il nome" per rendersi immediatamente riconoscibile nei rapporti interni al sistema 'ndranghetista e nei rapporti esterni nel momento in cui si avvale del potere di intimidazione. Per questo, l'autonomia impone comunque rispetto e coordinamento:

P.M. – Possiamo dire che quest'intervento di GRANDE ARACRI dipende dal fatto che questo gruppo emiliano in qualche modo si caratterizza nella conoscenza comune come gruppo che

fa capo, che deriva, discende dal gruppo calabrese di Cutro, quindi famiglia GRANDE ARACRI?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sono persone che discendono... Sono tutte persone di Cutro, la maggior parte di quelli che stiamo parlando, e sono tutte persone affiliate dallo stesso GRANDE ARACRI. E' la casa madre con delle persone, signor Presidente, persone che operano in Emilia, ma vengono da giù, sotto direttiva di GRANDE ARACRI Nicolino, fratello e genero di Nicola GRANDE ARACRI.

....

"Presidente: E, tuttavia, l'associazione che opera in Emilia Romagna ha un'autonomia rispetto a quella di Cutro? Cutro dà degli ordini tutti i giorni, costantemente e loro obbediscono? DICH. GIGLIO G. – No, no, no, no. Hanno una loro autonomia, hanno una loro autonomia, facendo presente giù di quello che succede su. P. – ...di quello che succede su. Perché, del marchio di fabbrica, quelli di su in qualche modo si avvalgono. Loro si presentano come famiglia GRANDE ARACRI o come famiglia SARCONE, come famiglia DILETTO? DICH. GIGLIO G. – Non esiste. Famiglia GRANDE ARACRI. Non esiste SARCONE, DILETTO, non esiste.

Da ciò discende che tra i compiti dei membri della associazione reggiana c'è anche quello di reinvestire capitali della famiglia GRANDE ARACRI nelle attività economiche di cui si occupano, compresa la intestazione dei loro beni a prestanome. L'occultamento di beni e di attività era uno dei compiti principali degli affiliati. I profitti che l'associazione e i componenti realizzavano con attività lecite e illecite, in parte rimanevano a chi li realizzava, mentre la parte che andava all'associazione era girata sui conti di riferimento, su indicazione di BLASCO, di SARCONE, di DILETTO.
Vi era quindi certamente una parte che andava all'associazione: *"Io, quello che prendevo, veniva diviso in due: se prendevo il 22%, andava il 10-11% all'associazione, il 10-11% rimaneva a me."*. L'associazione, per le fatture inesistenti era rappresentata prevalentemente da BLASCO, con SARCONE e con DILETTO, ma anche da FLORO VITO Gianni, che era subordinato a SARCONE e a BLASCO. Il denaro andava a questi soggetti che in parte lo trattenevano e, per un'altra parte, lo inviavano a Cutro: *" I profitti illeciti dalle attività delittuose o anche dalle attività lecite, ma compiute sotto la protezione dell'associazione, venivano divisi in tre parti: una parte a chi l'aveva materialmente prodotta; una parte all'associazione emiliana; una parte, una quota andava giù"*.

Sul ruolo dei singoli affiliati e sulle rispettive attività criminose si rimanda alle singole parti trattate in questa sentenza e agli specifici reati fine in cui gli stessi sono di volta in volta coinvolti.

Il collaboratore è stato, ancora, sentito all'esito di ulteriori indagini integrative, circa un anno dopo la conclusione degli esami di cui ci si è fin qui occupati (udienze 18 e 20.11.2017). Questa volta il tema era quello attinente i fatti avvenuti all'interno del carcere bolognese e di cui GIGLIO è stato testimone silente.
GIGLIO è stato detenuto nella casa circondariale di Bologna dal 28.1.2015, giorno in cui sono state eseguite le ordinanza di custodia cautelare emesse dal G.I.P. distrettuale, sino all'aprile

di quell'anno. In quel volgere di tempo si era verificato il pestaggio dello "spesino", perpetrato il 15.3.2015 all'interno del braccio A della sezione Alta Sicurezza dell'istituto penitenziario del capoluogo emiliano.
Quel giorno, fra le 16.00 e le 17.30, durante il momento di "socialità", mentre passeggiava lungo il corridoio della sezione, era stato avvicinato da SARCONE Gianluigi, il quale lo aveva condotto verso la parte della sezione più lontana, quella in cui si trovano le docce. A quel punto GIGLIO ha riferito di aver visto entrare all'interno di una cella tale Mario, il nipote di quest'ultimo ed altre due persone; tutti costoro si misero a picchiare "*un ragazzo del loro paese, un campano*". GIGLIO non ne ricorda il nome ma sa trattarsi del detenuto addetto alla distribuzione della spesa all'interno del braccio A, motivo per cui era soprannominato "spesino".
Proprio in quel frangente seppe direttamente da SARCONE Gianluigi che aveva impartito l'ordine: lo "spesino", poi identificato nel detenuto Francesco MADONNA, aveva mancato di rispetto ai detenuti calabresi del procedimento *AEMILIA*, nello specifico allo stesso SARCONE Gianluigi e a BOLOGNINO SERGIO. Proprio costoro impedirono a GIGLIO di intervenire per separare Mario e i suoi uomini dallo spesino, intimandogli di fermarsi e spiegandogli il motivo dell'azione violenta nei confronti del detenuto.

"*TESTIMONE GIGLIO – Niente, ho visto movimenti strani, io stavo camminando con Gianluigi SARCONE. Poi mi ha poi portato giù in fondo, vicino diciamo alla porta delle docce, che si trova proprio in fondo. Quando ho visto questi movimenti strani, ho cercato di andare e mi ha detto: stai fermo. In quanto stavano prendendo a botte lo spesino, in quanto diciamo che aveva fatto delle manconze, aveva mancato di rispetto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – A chi?
TESTIMONE GIGLIO – Ai calabresi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In particolare lo sa a chi? A lei aveva mancato di rispetto?
TESTIMONE GIGLIO – No, no. A SARCONE e a BOLOGNINO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Può dire i nomi?
TESTIMONE GIGLIO – Gianluigi e... e BOLOGNINO SERGIO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei questo, che avesse mancato di rispetto ai calabresi ed in particolare a SARCONE Gianluigi e a BOLOGNINO SERGIO, da chi lo ha saputo?
TESTIMONE GIGLIO – Lo ho appreso in quei pochi minuti che è successo l'episodio, quindi da Gianluigi.
SARCONE lo aveva condotto lungo il corridoio antistante le celle fino al luogo in cui era avvenuta l'aggressione ma alla presenza di tutti:
"*TESTIMONE GIGLIO – Ma eravamo tutti nel corridoio, iniziando da BOLOGNINO, Florovito...tutti nel corridoio, Carmine... eravamo tutti lì.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – BOLOGNINO, in particolare stiamo parlando di SERGIO, lo ha detto prima, ha detto qualcosa, ha visto la scena, ha capito che cosa stava succedendo?
TESTIMONE GIGLIO – Sì, certo che l'ha vista. L'abbiamo vista tutti la scena, quello che stava succedendo".

Anche SERGIO BOLOGNINO gli aveva vietato di intervenire in quella situazione:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha interloquito con lui, in questo momento? Ha parlato con lui, in quel momento?
TESTIMONE GIGLIO – Sì, anche SERGIO mi ha detto di stare lì, di stare fermo lì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Di stare fermo lì, perchè?
TESTIMONE GIGLIO – Perché stavano prendendo a botte quel ragazzo, in quanto aveva mancato diciamo... aveva fatto delle mancanze nei loro confronti. È stata una questione proprio di pochissimi minuti, non è che è durata...

A GIGLIO fu spiegato, in quel contesto, come in ogni sezione degli istituti penitenziari deve essere riconosciuto il soggetto "*più alto in grado*", quale responsabile per ogni gruppo di detenuti, distinti in base alla provenienza dei detenuti stessi; in caso di problemi – quali il mancare di rispetto o sgarbi – è proprio il responsabile di ogni gruppo a gestire eventuali punizioni; è per tale ragione che lo spesino, di origine campana, fu punito da Mario Temperato per aver mancato di rispetto a SARCONE e BOLOGNINO, detenuti di origine calabrese. Se non fosse intervenuto il responsabile dei campani, sarebbero dovuti intervenire i calabresi, nello specifico i soggetti offesi dalla mancanza del Madonna. SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO SERGIO, che si erano rivolti direttamente a Temperato proprio al fine di evitare il loro intervento: ciò avrebbe creato tensioni tra i due gruppi; da qui l'intervento del responsabile dei campani, posto che lo "spesino" proveniva dalla Campania.
Proseguendo nell'esame, sono state poste a GIGLIO ulteriori domande in merito allo svolgimento del pestaggio: mentre Temperato, suo nipote ed altri due soggetti picchiavano lo spesino, altri detenuti, uno o due, si trovavano dalla parte opposta del corridoio del braccio A, per controllare che non arrivassero agenti della Polizia Penitenziaria. In quel momento non vi era nessuno a controllare il braccio, nonostante i forti rumori causati dall'azione punitiva in atto (GIGLIO ha dichiarato che si sentiva la violenza degli schiaffi); ciò si doveva al fatto che Temperato "*era amico con le guardie, quindi... io non so adesso se gli ha riferito qualcosa, francamente non lo so. Cioè, se ne sono andati, è come se sapessero quello che doveva succedere, insomma*"
GIGLIO ha quindi proceduto ad identificazione fotografica del Temperato e dell'altro partecipante all'azione indicato come "il nipote". Ha inoltre riconosciuto la vittima, "lo spesino", Francesco Madonna. Mario Temperato è soggetto residente nel modenese, affiliato alla famiglia di Francesco Schiavone detto "Sandokan", boss dei casalesi, già in contatto con Nicolino SARCONE e con MUTO Antonio cl. '71. Sulla base di tali pregressi rapporti, il Temperato si intratteneva spesso con i detenuti calabresi, soprattutto con Gianluigi SARCONE e SERGIO BOLOGNINO.
Il collaboratore ha ricondotto a tali rapporti la proposta presentatagli da BOLOGNINO alla presenza di SARCONE – di fargli ottenere, grazie all'intervento del Temperato, un telefono o della droga all'interno del carcere. Sulle modalità attraverso cui ciò sarebbe stato possibile, GIGLIO ha riferito che se fosse stato interessato avrebbe dovuto far pervenire, tramite un familiare, la somma di 500,00 euro ad un agente della polizia penitenziaria con l'intermediazione di un parente di Temperato.

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei, nell'interrogatorio del 28 giugno 2016, a pagina 62, aveva detto: P.M. – Bisognava dare, come lei ha detto, un nome di un familiare esterno"? E lei ha risposto: "Un numero di telefono esterno" "P.M. – Sempre ai napoletani? GIGLIO – Il BOLOGNINO l'avrebbe consegnato insieme con il SARCONE ai napoletani, i napoletani alla guardia e la guardia avrebbe contatto la persona che io...". Più guardie, lei dice. "Più guardie sono coinvolte. P.M. – Quindi avrebbero composto il numero le guardie penitenziarie? GIGLIO – Sì". Da qui parrebbe di capire che il numero lo da lei, dei suoi parenti, alle guardie penitenziarie, per il tramite dei napoletani e dei suoi sodali calabresi...
TESTIMONE GIGLIO – Sì, ha ragione".

Il controesame condotto dalle difese di SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO SERGIO non ha fatto emergere alcuna contraddizione o elemento che possa far dubitare il Collegio in merito alla genuinità e veridicità delle affermazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.

Il 20.11.2017 il Maggiore Rossi ha reso testimonianza sui riscontri rinvenuti dalla attività di indagine in merito alla vicenda riferita dal GIGLIO.
Il primo riscontro verte sulla planimetria del braccio A, nonché sui soggetti detenuti indicati da GIGLIO e presenti nell'istituto penitenziario di Bologna nel medesimo arco di tempo: i dati raccolti dal ROS di Bologna, sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria, confermano la descrizione dei luoghi e dei tempi indicati dal collaboratore, così come il fatto, accertato documentalmente, che il 16.3.2015 il detenuto Madonna, all'epoca spesino, presentava visibili segni di pestaggio e veniva, per tale motivo, mandato in infermeria; nonostante le domande poste, il detenuto aveva fornito – come dichiarato dal collaboratore – una spiegazione non convincente, attribuendo le escoriazioni ad una caduta accidentale, decidendo quindi di non denunciare l'accaduto.
In merito all'identificazione dello spesino, del Temperato, e del nipote, il Maggiore Rossi ha riferito sui precedenti penali di tali soggetti, convergenti con quanto riferito dal collaboratore. Rilevante la circostanza che nell'album fotografico mostrato a GIGLIO erano state inserite le foto di altri soggetti che avevano svolto la mansione di spesino nel periodo di detenzione bolognese di GIGLIO. Il puntuale riconoscimento del Madonna come lo "spesino" vittima dell'aggressione, riscontra la versione esposta dal collaboratore nel corso dell'esame dibattimentale.
Ulteriore elemento oggetto di accertamenti, è stato quello sui presunti rapporti del Temperato con vari agenti della polizia penitenziaria. Proprio questa indagine ha dato luogo alla cosiddetta operazione "reticolo", sui delitti consumati all'interno del carcere di Bologna. A partire dalle dichiarazioni del collaboratore GIGLIO, i Carabinieri del ROS hanno potuto riscontrare l'esistenza di numerosi contatti tra l'utenza telefonica intestata alla moglie di Temperato, che poi si è scoperto essere in uso allo stesso, e quella intestata all'Assistente Capo Lazzari.
Dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento è stato possibile comprendere come l'Assistente Capo Lazzari ed altri suoi colleghi avessero illeciti contatti

con familiari di detenuti al fine di introdurre nel carcere di Bologna telefoni cellulari e droga, secondo modalità compatibili con quelle descritte dal GIGLIO.

2.4.11. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio

Nell'apprestarsi ad illustrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, occorre premettere che l'analisi, nella sua prima parte, impegnerà, non poco, la descrizione della sua storia criminale. Non si tratta di mera esposizione accademica di vicende personali, ma di descrizione ed individuazione di fatti sui quali si intreccia e si sovrappone, in gran parte, la storia dell'insediamento dell'associazione 'ndranghetista di Cutro a Reggio Emilia.
Si tratta, in altri termini, di fatti che consentono di comprendere le dinamiche storico-criminali poste a base dell'insediamento, del radicamento e dello sviluppo del sodalizio mafioso in terra reggiana e che affondano le radici in un passato che il collaboratore ha dimostrato di padroneggiare perfettamente.

VALERIO Antonio, alla prima udienza del suo esame, tenutasi il 26.9.2017, dopo essersi dichiarato responsabile dei reati ascritti – e quindi anche del delitto associativo - ha raccontato che negli anni settanta Cutro era già dominata da diverse famiglie mafiose: i SERGIO, la famiglia di Totò Spagnolo (detto PAOLINI), la famiglia MIGALE (detta dei "Mare rosa"), la famiglia OLIVERIO (detti "Cassalora), le famiglie CIAMPA', DRAGONE, NISIRIA Renato e altre famiglie, tra le quali quella riconducibile al padre dei VERTINELLI, attuali imputati, legati alla famiglia DE LUCA (detto Tulifera).
Nel corso dell'esame ha poi descritto quale era la composizione degli schieramenti nella guerra per il domino di Cutro che vedevano le famiglie CIAMPA'- DRAGONE contrapposte alle famiglie OLIVERIO-MIGALE; il terzo polo era costituito dalle famiglie DE LUCA-SPAGNOLO. La famiglia CIAMPA' era la famiglia per antonomasia di Cutro, ma dava spazio alla famiglia DRAGONE, che si contrapponeva agli OLIVERIO. I MIGALE erano avversi ai CIAMPA'- DRAGONE, ma non erano propriamente alleati con gli OLIVERIO, semplicemente si opponevano allo stesso nemico.
Sullo spessore criminale di questi gruppi VALERIO non ha dubbi: "*PRESIDENTE – Detto questo, lei può riferire se tutti questi gruppi, tutte queste famiglie sono comunque famiglie, come dire, strutturate nella Ndrangheta? IMPUTATO VALERIO – Ndranghetisti totali. Poi, anche se si sono spostati da Cutro, hanno fatto Ndrangheta dove sono andati, tanto è che gli OLIVERIO possono anche battezzare. PRESIDENTE – Quindi tutti ndranghetisti battezzati, insomma, queste sei famiglie di cui ha parlato, sette famiglie? IMPUTATO VALERIO – Possono battezzare,* sì, sì. PRESIDENTE – Possono a loro volta battezzare, va bene." IMPUTATO VALERIO – Certo.

All'epoca, Gino VALERIO, padre del collaboratore e Ruggiero Rosario erano vicini di casa. A causa di un infortunio sul lavoro il RUGGERO aveva perso due dita; per questo era soprannominato "Tre dita".
I rapporti tra Gino VALERIO e Tre dita erano originariamente buoni, poi andarono progressivamente logorandosi a causa di contrasti insorti per questioni apparentemente banali. VALERIO Gino stava costruendo casa e aveva bisogno di infissi che Ruggiero produceva;

VALERIO si rivolse a Tre Dita per prendere le misure del vetro di una finestra, ma costui si rifiutò, dicendogli di rivolgersi a chi gli aveva costruito gli infissi. Anche un'altra vicenda banale alimentò la conflittualità tra i due: la vicenda del mancato trasporto del Ruggiero dalla stazione a Cutro centro da parte di Ciccio Anastasio, che aveva riconosciuto il potere di veto di Gino VALERIO "U pulitino" su quel trasporto: VALERIO era il titolare del posto auto per il taxi, ma Ruggiero non volle rivolgersi a lui, incorrendo nel rifiuto dell'altro tassista.

I motivi di conflitto continuarono successivamente. In un' occasione, alla provocazione di Ruggiero, VALERIO aveva reagito con uno schiaffo; un tale Gerardo Battigaglia eseguiva trasporti come Gino VALERIO e i due si frequentavano ed uscivano anche in compagnia insieme ad un terzo amico. Da questa frequentazione Gino VALERIO iniziò ad avere relazioni con le due donne dei suoi amici Una apparteneva ai CIAMPA' e l'altra apparteneva alla famiglia PARROTTA. Ambedue famiglie di rango mafioso. Queste relazioni continuarono e generarono voci; Gino VALERIO era una persona benvista dalla famiglia CIAMPA' ma, comunque, queste voci giravano e infastidirono parecchie persone.
Un altro episodio rilevante si verificò presso l'agenzia assicurativa di COLACINO Salvatore: Gino VALERIO si trovava sul posto e assistette a uno scontro tra "Cassalora" OLIVERIO e Totò DRAGONE. I due litigavano per chi dovesse entrare per primo per acquistare i biglietti dell'autobus per Reggio Emilia : Gino VALERIO si intromise per fare da paciere e cedette il suo posto a Totò DRAGONE che era il più grande; quindi ognuno andò per la propria strada.
Dopo giorni morì Ciccio DRAGONE , fratello di Toto', durante una sparatoria. Si accese una faida tra le due famiglie DRAGONE e OLIVERIO. La contesa ebbe un risvolto in Tribunale. DRAGONE invitò Gino VALERIO a fare da testimone compiacente per fargli vincere la lite giudiziaria, ma il padre si rifiutò perché era in buoni rapporti sia con i DRAGONE sia con gli OLIVERIO, Gino VALERIO disse che avrebbe testimoniato e che avrebbe detto la verità pura e semplice, senza favorire nessuno. DRAGONE non gradì la risposta di Gino VALERIO .
Un'altra causale era legata al desiderio di Gaetano Ruggiero (parente di Tre Dita), di liberarsi della concorrenza del VALERIO nel trasporto privato di persone. Il CIAMPA' aveva un posteggio meno appetibile e, quindi, spinse per l'uccisione di Gino VALERIO .
In questo modo il VALERIO ha spiegato le ragioni che condussero alla morte del padre. Come sempre accade nella 'ndrangheta la decisione di uccidere un uomo non ha mai una sola ragione, ma attorno ad essa si coagulano più ragioni e più interessi. Nel caso dell'omicidio del padre, ognuno dei suoi rivali aveva un buon motivo per eliminarlo. CIAMPA' e DRAGONE forzarono Tre Dita a progettare ed eseguire l'omicidio di VALERIO, il 20.7.1977 nella piazza di Cutro. Gino VALERIO stava percorrendo la via principale, e Tre Dita, affiancandosi alla macchina, gli sparò; Gino VALERIO scese dalla macchina in corsa e cercò di fermare il Tre Dita ma non riuscì e morì.
Antonio VALERIO ha spiegato che secondo le regole di 'ndrangheta il padre morì "da malandrino", da coraggioso: non scappò davanti alla morte, ma cercò di affrontare il suo assassino. VALERIO Antonio aveva 10 anni quando il padre morì. La sua vita cambiò da quel momento: fu costretto a diventare un capo famiglia.
Malgrado avesse un fratello di 7 anni maggiore di età (VALERIO Gaetano), che era già partito alla volta di Reggio Emilia, fu proprio lui a dover curare gli affari della famiglia a

Cutro. Il fratello Gaetano era sconvolto dalla cruenta morte del padre; la sorella era troppo piccola per capire.
VALERIO Antonio crebbe senza la figura paterna e fece tutti i lavori più umili per mantenere la famiglia. Tre Dita fu condannato a 12 anni perché gli venne riconosciuta l'attenuante della provocazione e con la buona condotta, ritornò presto in libertà (1982). All'uscita dal carcere iniziarono le provocazioni contro la famiglia di VALERIO, in particolare nei confronti dello zio. VALERIO sostiene che a quel tempo era fuori da un contesto mafioso, ma tra compagni di scuola e altri motivi contingenti, gli capitava di frequentare gente legata a famiglie di 'ndrangheta.
Viste le continue vessazioni che Tre Dita perpetrava nei confronti dello zio di Gino VALERIO, la mamma di VALERIO decise che era opportuno sradicare dal territorio cutrese anche il figlio Antonio e mandarlo a Reggio Emilia. Il Tre Dita continuava a provocare, ed essendo un uomo battezzato 'ndranghetista, pretendeva rispetto e spazio dai parenti di Gino VALERIO, che dovevano assoggettarsi o soccombere.

VALERIO raggiunse Reggio Emilia nel settembre del 1983. Qui raggiunse il fratello Gaetano, fidanzato con Antonietta VERTINELLI, sorella dei VERTINELLI (Giuseppe e Palmo). Tre soli giorno dopo il suo arrivo venne arrestato per detenzione di armi da guerra perché Totò OLIVERIO (cognato dei VERTINELLI per aver sposato Maria VERTINELLI) e il fratello Vito OLIVERIO, che trafficavano armi, dopo un pranzo durante il quale bevvero molto, cominciarono a sparare con un'arma da una cantina, e il proiettile finì in un'abitazione. Intervennero i Carabinieri; identificarono il posto da dove era partito il colpo; il giorno successivo fermarono l'auto sulla quale VALERIO si stava recando al lavoro per il primo giorno e sulla quale viaggiavano anche Palmo e Pino VERTINELLI, tutti ritenuti responsabili dello sparo e, quindi, detentori dell'arma con la quale era stato sparato il colpo. Dopo essere stati sentiti dai Carabinieri, gli stessi furono rilasciati. VERTINELLI Palmo aveva istruito tutti su cosa dire ai Carabinieri perché voleva nascondere che teneva una pistola nella sua Mercedes. VALERIO, l'unico minorenne, fu invece arrestato e rimase in cella per 26 giorni nel carcere minorile di Bologna, sconfortato perché era scappato al nord per sottrarsi al contesto criminale, ed era stato arrestato, addirittura, per armi.
Tornato a Cutro dovette rapidamente ripartire, perché Tre Dita era ancor più determinato e preoccupato di possibili tentativi di vendetta, dopo avere saputo dell'arresto per armi.

Nel 1984 VALERIO, tornò dunque a Reggio Emilia con Palmo e Pino VERTINELLI, gli unici suoi conoscenti a Reggio; iniziò a lavorare. Le cose andarono inizialmente meglio; andò a lavorare all'isola d'Elba con Palmo VERTINELLI per conto della Magri s.p.a., società per la quale lavorava VERTINELLI. L'occupazione all'isola d'Elba durò due anni circa, prima che la Magri fallisse. Nonostante il fallimento della committente, Palmo VERTINELLI - che già a quell'epoca faceva falsa fatturazione - riuscì a guadagnare, grazie alla condizione di sfruttamento a cui aveva sottoposto gli operai.
La fase di apprendistato come muratore continuò lavorando per un geometra conosciuto presso la Magri, a Massa Carrara, insieme a Totò OLIVERIO (cognato di Palmo). Tornato a Reggio si fece convincere dal fratello e tornò a lavorare per i VERTINELLI; andò però ad

abitare a Reggio Emilia in un monolocale con altre 4 persone; tra cui Francesco MACRI', Antonio Spina, Vincenzo VASAPOLLO, tutti cutresi appartenenti a vari ceppi familiari.
Praticò con successo il pugilato. Nel 1986 partì per il servizio militare ma ottenne un permesso di lavoro per mantenere la famiglia. Tornò quindi a Parma per lavorare con il geometra De Luca e con Pino VERTINELLI; Palmo, nel frattempo, era tornato a Cutro con Raffaele RIILLO e trasportava prodotti alimentari tipici da vendere al nord. VERTINELLI Palmo, in questo fare avanti e indietro tra l'Emilia e la Calabria si era presentato sul cantiere, dove VALERIO lavorava con VERTINELLI Giuseppe. Conobbe l'appaltatore Botti Amerigo, che aveva bisogno di manovalanza per svolgere i lavori alla Rocca di San Lazzaro; VERTINELLI riuscì ad accaparrarsi questi lavori sottraendoli al precedente subappaltatore e da quel momento conobbe Frassani Claudio, che lavorava nell'area tecnica del comune di Parma
A Cutro, intanto, Tre Dita continuava a vessare i parenti di VALERIO per crearsi spazio nel mondo criminale; nel 1984 la situazione si aggravò, perché alle semplici minacce seguì un'aggressione armata. Tre Dita sparò allo zio di VALERIO, Franco, a suo nonno Gaetano e a sua cugina di 4 anni: un atto contrario alle regole 'ndranghetiste, che vietano nelle faide di "toccare" i bambini: le tre vittime della sparatoria non morirono perché i proiettili li mancarono. La sparatoria avvenne durante il viaggio di ritorno dei tre da Cutro a Fondo Campione, dove abitavano. Fu considerato da VALERIO un atto di guerra senza quartiere. Malgrado la rabbia e il desiderio di rivalsa per quel fatto grave e ingiusto, continuò a rimanere fuori dal contesto criminale cutrese; sfogava la rabbia nel pugilato. Lo zio Franco invece cercò giustizia, ma Tre Dita continuava a provocarlo. VALERIO mantenne ancora fermo il proposito di non cercare vendetta, interrogandosi, però, sulla mancata giustizia a fronte delle prepotenze di cui era testimone e dei rischi per l'incolumità dei parenti. Tre Dita fu condannato per lesioni per questa vicenda, ma non per tentato omicidio. Per questo VALERIO si sentì non protetto dallo Stato e dalla giustizia, finendo col far prevalere la voglia di farsi giustizia, a fronte della paura di soccombere di fronte al Tre Dita.
Più avanti, il Tre Dita subì un attentato nel tragitto che compiva da Cutro a Petilia Policastro; un tale Vincenzo Vasapollo (omonimo del più famoso), essendo un caro amico di Gino VALERIO, si offrì di attentare alla vita di Tre Dita; avendo questi violato la regola fondamentale nella 'ndrangheta, che impedisce di toccare i bambini; VALERIO acconsentì. VASAPOLLO sapeva che Tre Dita aveva nemici a Petilia Policastro e, quindi, li coinvolse nell'attentato; a sparare, infatti, fu un altro soggetto nemico di Tre Dita, tale Beppe Liotta e non Vasapollo. Tre Dita aveva tanti nemici e non si rese conto da dove provenisse quella mano. L'attentato non andò, comunque, a buon fine per ragioni che qui non rilevano ma che VALERIO riferisce.
Ovviamente, come VALERIO ha più volte spiegato, negli omicidi di mafia le causali sono molteplici, per cui la disponibilità di Vasapollo non fu disinteressata. Sulla figura di Vasapollo e sulla sua uccisione in contesti misteriosi VALERIO si è diffuso, dimostrando così di possedere una memoria analitica di tutte le più sanguinose vicende della 'ndrangheta cutrese degli ultimi trent'anni. Su circostanze e dinamiche di questo tentato omicidio, archiviato per essere ignoti gli autori, è proprio VALERIO a fornire le prime notizie ricostruttive. Si tenga conto che VALERIO indica stretti congiunti come mandanti.

Fino a quel momento VALERIO era rimasto fuori da contesti criminosi; negli anni '87-'88 entrò nel mercato degli stupefacenti, e iniziò a trafficare in quel settore. Iniziò qui la sua storia criminale.
A Reggio Emilia erano già presenti nuclei di criminalità organizzata. Ed invero, nel 1986 incontrò una vecchia conoscenza dei tempi dell'isola d'Elba, tale Trusciglio, e lo vide inserito in una consorteria 'ndranghetista dei LUCENTE di Reggio Emilia, insieme LUCENTE Pino, LUCENTE Salvatore, LUCENTE Mimmo, BONACCIO Giulio, Pirotta Salvatore, DRAGONE Raffaele, e Salvatore, figli di Totò, DRAGONE Raffaele (nipote di Totò) e MUTO Antonio "quello ucciso".
Questo era il "il gruppo per eccellenza".
Questa consorteria si costituì in maniera formale con l'avvento dei DRAGONE a Reggio Emilia, dopo l'arresto del vecchio Totò DRAGONE, che non aveva neppure finito di scontare il periodo di soggiorno obbligato. Fino a quel momento si trattava di *"una locale di Cutro a Reggio Emilia", poi quando vennero i DRAGONE diventò Reggio Emilia".*
Questo gruppo, emanazione della locale di Cutro a Reggio Emilia, aveva al suo interno un sottogruppo formato da Fava Antonio, GUALTIERI Salvatore, Rosario SORRENTINO e i suoi fratelli, un MACRI' e altri. Poi c'era Nicola VASAPOLLO, Vincenzo VASAPOLLO, Giarà Antonio, Mimmo Scida. Quando arrivarono i DRAGONE a Reggio Emilia, a partire dal 1986, ci fu una separazione tra Cutro e Reggio Emilia; la locale Emilia si staccò dalla casa madre e diventò una cosca autonoma.

IMPUTATO VALERIO – Già all'epoca ci fu la divisione da Cutro a Reggio Emilia. PRESIDENTE – Quindi nel... IMPUTATO VALERIO – Il ceppo sempre Cutro, ma l'associazione oggi denominata emiliana, ma cutrese emiliana, o meglio medio padana che dir si voglia, è Reggio Emilia. PRESIDENTE – Sì. IMPUTATO VALERIO – Loro, DRAGONE la portò... I figli di DRAGONE la portarono a Reggio Emilia, si staccarono da Cutro. PRESIDENTE – Quindi già nel 1986 questo.
IMPUTATO VALERIO – Già nell'84-85 Signor Presidente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – '84. PRESIDENTE – Sì. Nel concreto i DRAGONE si staccarono da Cutro dopo che ebbero scontato le loro pena. L'Ndrangheta a Reggio Emilia è presente dagli anni 80. La scissione è databile 1984. È vero che le radici e il ceppo è Cutro ma la locale è diventata autonoma.

PRESIDENTE – Quindi mi faccia capire bene. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Metà degli anni '80. PRESIDENTE – Mi faccia capire bene: DRAGONE il capostipite arriva a Reggio Emilia mi pare se non ricordo male, da quello che è stato detto, nel 1982? IMPUTATO VALERIO – Quello è un altro filone che pigliamo più avanti Signor Presidente. PRESIDENTE – Ah! IMPUTATO VALERIO Perché qua sono più... io avrei dovuto fare un discorso, mettete in un linea immaginaria, una linea di orizzonte, metteteci un puntino, tiriamo delle linee verticali e facciamo tutte le linee prospettiche, praticamente la prospettica del Brunelleschi. E ragioniamola in questo modo così vediamo quante file e quante si aprono, quante tematiche si aprono, che poi vanno a concludersi tutte nell'associazione denominata AEMILIA. PRESIDENTE – Ho capito, va bene. Quindi stiamo arrivando dell'86-'87. IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. PRESIDENTE – I DRAGONE che

arrivano e si staccano chi sono? IMPUTATO VALERIO – Si stacca... I DRAGONE si staccano da Cutro. PRESIDENTE – Sì. IMPUTATO VALERIO – Nel periodo... però ci arriviamo più avanti Signor Presidente, se posso... PRESIDENTE – Va bene, va bene mi faccia.. allora vada, segua il suo filo, poi dopo casomai le faccio le domande Vada avanti. IMPUTATO VALERIO – No, lei ha fatto bene che così poi chiarisco meglio pure io Allora, che cosa succede? Quando hà qualcosa da chiedere lo faccia pure Signor Presidente, tanto i fatti quelli sono tornano sempre. PRESIDENTE – Va bene. IMPUTATO VALERIO – Quindi giriamo e facciamo ma tornano sempre. Perché sono quelli i fatti. Sono fatti reali Pertanto tornano. PRESIDENTE – Benissimo.

IMPUTATO VALERIO – Che succede? A quel punto qua su questo filone diciamo succede che i DRAGONE e i lucente vengono su dopo che scontano le varie pene. Quindi venendo su formano il loro locale qua. Dice "Noi da Cutro ci stacchiamo così..." e loro fanno una base ferma a Reggio Emilia. Quindi la ndrangheta a Reggio Emilia ce l'abbiamo da metà degli anni 80. Quando viene... adesso mi fermo un attimino qua perché dobbiamo fare i sottogruppi, gruppo reggiano, gruppo misto siculo-calabro. Quindi anticipo questo, faccio una premessa per poi tornarci sopra Torno indietro al DRAGONE , alla venuta di Totò DRAGONE , perché questa diciamo è più vicina a me mentre l'altra è un po' più distante Totò DRAGONE , Quando arriva Totò DRAGONE , arriva Totò DRAGONE nella premessa che ho fatto, delle famiglie mafiose. Facciamo adesso un salto indietro Signor Presidente, ma se c'è qualche cosa da chiarire. .

Il collaboratore ha descritto, quindi, l'ascesa del giovane Totò DRAGONE a Cutro.
Negli anni '70 egli, affiancato dalla famiglia CIAMPA', eliminò i suoi avversari, in particolare i PAOLINI che controllavano, tra l'altro, il mercato della carne. Iniziò qui il suo dominio. Venne arrestato dopo gli omicidi di Totò Spagnolo, detto Paolino, e del nipote, Vittorio COLACINO. Quando uscì dal carcere per una qualche contingente ragione legale - di cui il VALERIO non ha saputo riferire - essendo stato condannato a 30 anni, venne soggiornare a Reggio Emilia, presso l'albergo del padre di Paolo BELLINI, nei pressi di Quattro Castella.
Il BELLINI era, al tempo, latitante.
DRAGONE rimase un po' di tempo a Quattro Castella, dopodiché fu di nuovo arrestato. I figli di DRAGONE, comunque, rimasero a Quattro Castella, a presidiare il territorio: " *Con DRAGONE è arrivata l'Ndrangheta a Reggio Emilia* "
Contestualmente erano arrivati a Reggio Emilia, al seguito di Antonio DRAGONE, anche altri 'ndranghetisti, capeggiati da Pasquale Voce, indicato dal VALERIO come uno dei capi di Isola Capo Rizzuto. Un altro capo isolitano presente sul territorio in quegli anni era Antonio ARENA, della storica famiglia di Isola.
A Quattro Castella vi fu un incontro tra questi capi crotonesi trasferitisi in Emilia, i quali iniziarono a dare corpo alla loro struttura e alla loro strategie: "*..ci fu uno storico incontro lì in zona Reggio Emilia, zona Quattro Castella. Questo nel mondo criminale, mondo come lo chiamo io, diciamo nella ndrangheta, era come un incontro adesso quello pari al G7, G8. erano i grandi del Crotonese quindi era parificato a un G7, G8 dei giorni nostri, tanto per dare una idea di importanza delle cose Signor Presidente. Quindi questi tre si incontrano e incominciano a strutturare, il percorso degli altri non lo so, quello di DRAGONE poi viene riarrestato pertanto... tant'è che lui il DRAGONE fu attenzionato di un attentato che*

trovarono una persona, è capitato in una casa che gli trovarono una fotografia che doveva uccidere DRAGONE, questo per mano sempre dei Cassalora."
VALERIO ha quindi precisato che DRAGONE fu arrestato subito dopo, in relazione a un procedimento per un attentato avvenuto nel contesto della faida con i Cassalora, ma a Reggio rimasero i suoi figli Salvatore e Raffaele, delocalizzandosi anche nella zona di Carpi-Correggio-Modena. Furono i figli a staccarsi progressivamente da Cutro iniziando un traffico di droga.

Essendo i DRAGONE già egemoni a Cutro, essi non avevano bisogno di un'autorizzazione; al più potevano consultarsi con l'altra eminente famiglia alleata, quella dei CIAMPA', che concedeva tutto ai DRAGONE. Occorreva solo fare presente alla "locale di riferimento in Calabria" "alla mamma" che "all'epoca era a S.Luca", della decisione di aprire un'organizzazione autonoma al nord.
Ciò non toglie che il gruppo DRAGONE CIAMPA' continuasse ad avere il dominio su Cutro, tramite fiduciari, in assenza dei capi e di coloro che operavano a Reggio Emilia.
A metà degli anni ottanta, dunque, i DRAGONE "*si chiamano il locale*" a Reggio Emilia.
La neocostituita organizzazione non aveva, tuttavia, conquistato ancora il monopolio sia a Reggio Emilia che nelle province confinanti.
VALERIO ha dato conto della contemporanea presenza di altri gruppi con i quali il clan DRAGONE doveva convivere. A fianco dei DRAGONE vi era un gruppo siculo-calabrese che operava anch'esso in Emilia nel mercato della droga. Vi erano, quindi, tanti gruppi e sottogruppi che operavano nella zona del reggiano e del modenese, alcuni appoggiati dal CASSALORA- OLIVERIO, altri appoggiati dalla famiglia IAMONTE-CREA; queste si dividevano le varie attività, principalmente legate alla droga e alle estorsioni.
Insieme al gruppo IAMANONTE-CREA operavano personaggi criminali reggiani, ai quali quel gruppo forniva stupefacente da spacciare per suo conto. VALERIO ha spiegato, in proposito, come essi facessero parte della 'ndrangheta, e fossero pienamente coinvolti nelle trame 'ndranghetiste e nei suoi "traggiri", concetto di cui fornisce spiegazione e di cui ribadisce l'importanza nella vita associativa:
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, il gruppo reggiano non abbiamo detto. PRESIDENTE – Dica, dica. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dica. IMPUTATO VALERIO – Nel gruppo reggiano, che questo l'ho detto che erano riconosciuti da Santo Crea e da.. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Iamonte? IMPUTATO VALERIO – E dalla famiglia Iamonte. A Reggio Emilia, questi sono dei reggiani di origine riconosciuti che attivavano e facevano attività criminose a Reggio Emilia, ed erano Ivano Scianti, Ivan Panigazzi, Giuseppe Lugli... Giuseppe Lugli, poi c'era Mauro Baroncini, Graziano Iori, Luigi Vezzani detto "Psyco" o "Psico". Sto facendo mente locale se li ho detti tutti; se caso mai mi sfugge... PRESIDENTE – Se le torna in mente qualcuno? Questi sono reggiani che sono affiliati? IMPUTATO VALERIO – Reggiani di origine, signor Presidente, che poi due vengono ammazzati proprio dal BELLINI, e questi erano riconosciuti dalla famiglia, perché li rifornivano loro di droga, la famiglia Iamonte e Crea, tanto è che Santo Crea fu a Reggio Emilia, fu anche arrestato a Reggio Emilia, che poi ebbi l'opportunità di conoscerlo nel carcere, io, quando fui arrestato nel '90. PRESIDENTE – Però questi non sono strettamente aderenti alla locale di Reggio Emilia; sono, diciamo, associati con quei

soggetti che ha detto lei? IMPUTATO VALERIO – Quei soggetti, assolutamente sì, e io collaboravo anche con loro. PRESIDENTE – E lei collaborava anche con loro. IMPUTATO VALERIO – Di maniche, diciamo, ndranghetistiche e anche, diciamo, nel gergo ndranghetistico si chiamano "traggiri", ma quelli erano, è brutto dirlo ma questo era. PRESIDENTE Va bene. IMPUTATO VALERIO – E da lì poi questa parola ricorre tantissimo, il "traggiro", come io ho fatto con Nino D'Angelo, strada facendo sentite questo "traggiro" che sarà ricorrente. PRESIDENTE – "Traggiro" vuole dire tragedia, insomma, finte tragedie? IMPUTATO VALERIO – "Traggiro" vuol dire "traggirare".
PRESIDENTE – Ah, raggiri? IMPUTATO VALERIO "Traggiro". PRESIDENTE Com'è, a metà fra la tragedia e il raggiro, cioè una tragedia finta? IMPUTATO VALERIO – Esattamente, signor Presidente. l'ha identificato benissimo. PRESIDENTE – Va bene.

VALERIO Antonio si rese disponibile per questi gruppi, raccontando, in particolare, che si era reso disponibile, nel 1989, ad eseguire un attentato dinamitardo alla pizzeria la Pignatta, per conto di Giulio BONACCIO.
Nell'avviare il suo traffico di droga, VALERIO si rivolse, per l'acquisto, a Pietro VILLIRILLO di Parma, anch'egli di Cutro detto "Pistune"; non acquistava la droga a Reggio Emilia perché i fornitori non lo soddisfacevano per qualità e prezzo. Successivamente, VALERIO conobbe un gruppo di Milano, che vendeva un prodotto migliore. In quel periodo VALERIO era, a suo dire, ancora un soggetto neutro rispetto ai vari gruppi emiliani che si spartivano il mercato. Si è dichiarato una sorta di "ago della bilancia" rispetto ai diversi gruppi 'ndranghetisti operanti sul territorio. Tuttavia, ha ammesso che il suo punto di riferimento erano i VASAPOLLO, perché era molto vicino a Vincenzo e Nicola, tra loro cugini.
VALERIO ha confermato che i sottogruppi operanti a Reggio Emilia erano tre: i LUCENTE-BONACCIO, i VASAPOLLO (staccatisi dal sottogruppo LUCENTE/BONACCIO) e il gruppo dei siciliani.
VALERIO operava nella zona della Val d'Enza, tra Montecchio e Bibbiano. Dopo la sua attività dinamitarda in favore di BONACCIO, costui non mantenne quanto promesso; VALERIO, a questo punto, interruppe i suoi rapporti con questo sottogruppo, se ne allontanò con diplomazia e con lui si allontanarono anche i VASAPOLLO, che in quella operazione avevano fatto da garante.
Nel 1988 VALERIO, che operava, come detto, in Val d'Enza, incontrò tale Nino d'Angelo, anch'egli spacciatore e concorrente sullo stesso territorio; non potevano spacciare entrambi nella Val d'Enza. D'Angelo si lamentò con VALERIO per il fatto che VASAPOLLO Nicola non lo pagava; VALERIO non perse l'occasione per portare "l'imbasciata", per il "traggiro": rincarando la dose riferì a Nicola VASAPOLLO della maldicenza/doglianza; VASAPOLLO gli spiegò che non lo pagava perché consegnava prodotti scadenti e propose di uccidere Nino d'Angelo. Era ciò che VALERIO si attendeva. Trattandosi di un fastidioso concorrente, fu subito d'accordo per la soppressione.
Nicola e Vincenzo VASAPOLLO erano ai domiciliari e, quindi, affiancarono a VALERIO Paolo BELLINI; i due mossero verso Montecchio ad uccidere D'Angelo. Decisero di colpirlo mentre usciva dalla discoteca Redas; BELLINI avrebbe fatto la copertura, VALERIO sarebbe stato l'esecutore. D'Angelo uscì in mezzo a un capannello di gente; VALERIO sparò a

D'Angelo colpendolo alla tempia; il proiettile deviò sulla mandibola; D'Angelo sembrava morto. VALERIO sparò ancora per dare il colpo di grazia, ma nel frattempo era saltata la copertura di BELLINI che si era dato alla fuga, gridando di allontanarsi. VALERIO dovette desistere e fuggire senza dare il colpo di grazia. Fuggirono e si cambiarono gli indumenti, si fecero vedere in giro per crearsi un alibi.
Nessuno fu mai indagato per quel delitto, sebbene, secondo VALERIO, D'Angelo (che scampò alla morte) sapesse benissimo chi gli sparò, avendo egli agito a viso scoperto e ben conoscendolo. D'Angelo riportò ferite gravissime, ma non parlò.
Presente sul posto il maresciallo Tancredi, comandante della stazione dei Carabinieri.
In merito a tale maresciallo Tancredi, VALERIO ha riferito che lo stesso aveva fatto eseguire dei lavori edili ai VERTINELLI all'epoca in cui VALERIO lavorò per una delle loro imprese.

Dal 1988, da quando aveva sparato a Nino D'Angelo, VALERIO era titolare di un "credito criminale" nei confronti dei VASAPOLLO. Costoro erano quindi in "debito criminale" ed erano obbligati a commettere un delitto nell'interesse di VALERIO. BELLINI era sempre disponibile per i VASAPOLLO e, di conseguenza, anche per VALERIO. Iniziarono così ad essere amici e a collaborare insieme. Con l'arrivo degli anni novanta VALERIO era considerato uno che sparava e che si faceva valere agli occhi della società criminale.

Nel frattempo, iniziava a fare il suo ingresso sulla scena GRANDE ARACRI Nicolino. Totò DRAGONE aveva collocato tale Ciccio RUGGERO a fare da contabile per il suo gruppo.
Ruggiero aveva commesso una serie di violazioni alle regole del gruppo, addirittura appropriandosi dei profitti di alcune azioni criminali da lui compiute e non versando la parte dovuta alla cassa dell'associazione. I CIAMPA', Gaetano e Tonino "Coniglio", erano molto contrariati e chiedevano conto di questa situazione.
DRAGONE in carcere era preso tra due fuochi e destinatario di "traggiri". A sostegno dei CIAMPA' intervenne, per la prima volta, una nuova figura, GRANDE ARACRI Nicolino: *IMPUTATO VALERIO – GRANDE ARACRI, come dire, a prendere piede a Cutro, perché lui è cresciuto criminalmente a... PRESIDENTE – A Petilia? IMPUTATO VALERIO – A Petilia Policastro, diciamo nella zona montana del crotonese, pedemontana e montana, tra Mesoraca, Petilia Policastro, Andali, San Mauro Marchesato, cioè tutta la zona pedemontana, insieme con Felice Ferrazzo, era Nicolino che la gestiva. PRESIDENTE – Quindi mi par di capire, GRANDE ARACRI Nicolino è di Cutro, però si è sposato con una donna di Petilia... IMPUTATO VALERIO – Esatto. PRESIDENTE – E ha fatto durante gli anni ottanta la sua gavetta criminale nell'area di Petilia, senza mettere piede a Cutro. IMPUTATO VALERIO – A Cutro. Lui in quel periodo si accreditò tanti gettoni criminali, uccise molte persone lì in quel periodo. PRESIDENTE – A Petilia? IMPUTATO VALERIO – A Petilia, Mesoraca, San Mauro, Strongoli, in tutto quel circondario pedemontano. Casabona, insomma... PRESIDENTE – Quindi è un cutrese, però per tutti gli anni ottanta commette reati fuori territorio di Cutro? IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, devo aggiungere, invece, che quando ci fu il periodo diciamo cutrese, diciamo adolescenziale di GRANDE ARACRI, lui faceva, abigeato andavano a rubare ovini e bovini insieme con VERTINELLI, con Bartinello detto VERTINELLI, o meglio, detto Bartinello, VERTINELLI, con... PRESIDENTE – Chi è questo VERTINELLI che cita? IMPUTATO VALERIO – VERTINELLI*

Tommaso detto Totò. PRESIDENTE - Che rapporto ha con i nostri imputati? IMPUTATO VALERIO – Sono i figli. PRESIDENTE – Tommaso è il padre? IMPUTATO VALERIO – E' il padre, sì, lo chiamavano Totò, Totò Bartinello, ma in verità è Tommaso VERTINELLI all'anagrafe PRESIDENTE – Ho capito. Quindi lui fa questa... IMPUTATO VALERIO – Abigeato, furti di ogni sorta. Ma quando questo era ragazzino. Poi, siccome lui faceva anche il meccanico, il GRANDE ARACRI gli cadde una macchina, una macchina, sì, all'epoca non c'erano i ponti elevatori per alzare le macchine, le alzavano con il crick e ci mettevano i pezzotti sotto: si vede che là avevano messo male, è scivolato un pezzotto di legno e gli è cascata la macchina sulla mano, ecco perché ha quella mano malformata e lo chiamano "mano di gomma", che poi "mano di gomma" glielo misero appunto proprio i petiliani. PRESIDENTE – Quindi il passaggio dal GRANDE ARACRI giovane, che comincia a fare questi reati di questo tipo, al GRANDE ARACRI che passa a Petilia e commette quei reati. In che epoca si verifica? IMPUTATO VALERIO – Questi a inizi anni ottanta e poi a fine anni ottanta inizia a scendere giù verso Cutro e comincia a scontare i suoi crediti criminali acquisiti nella zona pedemontana.

Tornato a Cutro, dunque, nel periodo della crisi provocata da Ciccio RUGGERO, GRANDE ARACRI aveva cominciato a riscuotere i suoi crediti criminali nei confronti dei petiliani.
In parallelo, all'insoddisfazione dei CIAMPA', si era sviluppata quella degli ARENA di Isola capo Rizzuto, a loro volta "scontenti" dell'agire di Ciccio RUGGERO.
In quel periodo (la seconda metà-fine anni ottanta) ignoti avevano attentato a Francesco ARENA, il reggente temporaneo della locale di Isola Capo Rizzuto. Nel mondo criminale fu fatta circolare la voce che autore dell'attentato fosse Ciccio RUGGERO anche se non era vero *"Come dire, il mondo criminale. Lì nella nostra cerchia, signor Presidente, le cose si sanno, si girano .."* L'altro nome che circolava era quello di Antonio Garà. L'attentato fu portato a compimento sulla strada che porta da Isola a Steccato di Cutro.

Nicolino GRANDE ARACRI aveva fatto credere agli ARENA che il responsabile dell'omicidio di Francesco ARENA fosse Ciccio RUGGERO; in ragione di questa informazione aveva acquisito *"crediti criminali"* nei confronti degli ARENA. Conseguentemente, nel 1989, fu ucciso il RUGGERO. Questa morte fece comodo sia a Nicolino GRANDE ARACRI, sia agli ARENA, sia ai CIAMPA', perché il posto di Ciccio RUGGERO fu occupato da un CIAMPA'. Per non essere coinvolti in una spirale di omicidi, molti personaggi si *"erano...delocalizzati"* a Reggio Emilia, arricchendo la presenza di 'ndranghetisti di rango sul territorio emiliano, tanto che, poi, quei nomi si ritrovano nei tre gruppi originari reggiani nella parte MAIANO-VASAPOLLO e OLIVERIO-RUGGERO, contrapposti al gruppo DRAGONE-CIAMPA'.
Si erano così create le premesse della "guerra" e della scia di sangue che caratterizzò Reggio Emilia, e non solo, nel 1992: da un lato la presenza consolidata a Reggio dei DRAGONE-CIAMPA' e, dall'altro, il gruppo VASAPOLLO-RUGGERO che poteva contare su nuove forze.
In tutto questo VALERIO ha dichiarato di avere partecipato alle attività criminali mantenendosi neutrale.

A partire dalla fine degli anni ottanta, VALERIO esercitò il credito criminale acquisito con la vicenda d'Angelo; chiese così a Nicola VASAPOLLO l'autorizzazione a uccidere Tre dita. Ottenne il consenso dei cutresi (MACRI', detto topino).
Si avvalse dell'appoggio di altri personaggi Topino MACRI' e Giuseppe Madaffari. Il primo gli offrì la logistica e informazioni e si adoperò per avere il consenso e l'apprezzamento del GRANDE ARACRI. Presentato dal Topino come uomo di azione, che spara, VALERIO entrò così nelle grazie di GRANDE ARACRI Nicolino, che venne interessato al progetto omicidiario.
Il giorno in cui si doveva eseguire l'attentato si scoprì che Topino non aveva avvisato GRANDE ARACRI che VALERIO avrebbe ucciso, quel giorno, Rosario RUGGERO.
In realtà, quel giorno RUGGERO non era presente, era in Germania, ma MACRI' l'aveva fatto scendere in Calabria perché portava sempre con sé del denaro che gli consegnava per comprare armi o macchine rubate ma, soprattutto, perché voleva dirottare l'attentato nei confronti di un'altra persona: SARCONE Nicolino, e non VILLIRILLO come sostenuto da BELLINI, confondendo i nomi.
SARCONE Nicolino doveva essere ucciso perché aveva una relazione con la moglie di Antonio VILLIRILLO. Topino aveva fatto il doppio gioco, perché aveva ricevuto soldi sia da VILLIRILLO per uccidere SARCONE, che da SARCONE per uccidere VILLIRILLO. Topino chiese quella volta a VALERIO di uccidere SARCONE. Secondo VALERIO comunque, BELLINI su questo aspetto, si sbaglia.
Il piano non venne eseguito, perché BELLINI non si sentiva più sicuro dell'azione, non si fidava del supporto logistico che aveva chiesto il cambiamento di obiettivo all'ultimo istante.

Mentre tornavano da capo Colonna verso Crotone, innervositi dal comportamento di Topino, furono bloccati da una macchina con tre per ragazzi che chiacchieravano con altri ragazzi nella corsia di marcia opposta
VALERIO ha raccontato, nel dettaglio, l'episodio che portò alla morte di uno dei tre e al ferimento degli altri da parte di BELLINI.
VALERIO, nonostante il tentativi di ottenere il passaggio con le buone, salì con la macchina sul marciapiede e sull'aiuola del lungo mare, sorpassando a destra l'ostacolo. I ragazzi sull'auto, spavaldamente, si misero all'inseguimento della macchina condotta da VALERIO.
Raggiunta e bloccata la sua macchina, VALERIO scese, pronto allo scontro fisico forte della sua esperienza da pugile. Scesero tutti dalla macchina, i ragazzi, Madaffa e BELLINI. Quest'ultimo, equivocando il gesto di uno dei ragazzi, e temendo che impugnasse una pistola, sparò in testa ad uno di loro che tuttavia mancò, perché riuscì a fuggire. BELLINI continuò a sparare anche agli altri. Fuggirono tutti. Usciti da Cutro, si separano e VALERIO prese in consegna la pistola successivamente restituita a BELLINI.
Nei giorni successivi seppero dai giornali che un ragazzo morì, mentre due rimasero feriti.

Un mese dopo VALERIO venne arrestato per spaccio, ma rimase in carcere per poco più di un mese; gli vennero concessi i domiciliari. Durante la permanenza in casa, ricevette più volte la visita di Topino che raccontava le sue imprese omicidiarie. Revocata la misura (24.12.1990), VALERIO riprese l'attività di spaccio con il gruppo di BELLINI e di VASAPOLLO. Con VASAPOLLO il bacino d'utenza si estese, pur continuando a rifornire ancora la Val d'Enza.

Nel maggio di quell'anno VASAPOLLO doveva prelevare una partita di droga di un cliente. VALERIO accettò di accompagnarlo. Si recarono sul posto ove tenevano i depositi volanti di stupefacente. VALERIO si accorse della presenza di una macchina sospetta e cercò di allontanarsi. Fece appena in tempo ad avvisare VASAPOLLO prima che la polizia intimasse l'alt. Iniziò così la fuga con alle spalle la polizia che sparava per fermare la loro corsa. Ancora una volta il racconto di VALERIO è dotato di un dettaglio non comune nello descrivere la fuga ad alta velocità, i colpi ad altezza d'uomo sparati dalla polizia, il successo della fuga, il rifiuto di VASAPOLLO di separarsi nonostante non vi fossero altri modi per individuarlo se non arrestandolo in flagranza. Peraltro, si era trattato di una fuga forse inutile, perché VASAPOLLO, prima di salire in macchina, si era liberato della droga. Con la macchina crivellata di colpi raggiunsero la Fratta, dove decisero di lasciarla nello stato in cui si trovava. Già a quella data VASAPOLLO poteva contare su appoggi per sottrarsi alle indagini: si rivolse immediatamente a Pino LUCENTE, già informato del fatto che le Forze dell'Ordine li stavano cercando. VALERIO tentò di nascondersi a casa, ma qui notò la presenza della Polizia. Riuscì a cambiare macchina, una Lancia Thema, ma venne riconosciuto da uno dei poliziotti che stazionavano nella zona. Dopo una veloce consultazione con VASAPOLLO fuggirono ad altissima velocità, ad oltre 200 KM all'ora, fino a Sant'Ilario, dove la folle e pericolosa corsa finì fuori strada, con l'auto distrutta. I due decisero di dividersi e andare in direzioni opposte; VALERIO andò verso il cimitero e VASAPOLLO iniziò a correre verso il paese. VALERIO riuscì a scappare, mentre VASAPOLLO venne catturato ed arrestato. Era il 6 maggio del 1991. Da quel momento VALERIO si rese latitante, ottenendo immediata assistenza da *"uno dei nostri"* a casa di Gino (Giuliano) LEROSE, detto il Puffo, a Sant'Ilario. Poco dopo chiese ed ottenne identico appoggio da Pino LUCENTE e Raffaele (nipote di Totò DRAGONE), che lo condussero a casa di Mimmo LUCENTE a Correggio. VALERIO rimase un paio di giorni, finchè venne portato a Rimini da MASELLIS, il quale aveva un bar ed era una persona importante e vicina al DRAGONE.

Nella successiva fase della latitanza di VALERIO si rivolse anche a Santo Crea che, a sua volta, era agli arresti domiciliari e che si disse disponibile ad ospitarlo. Da lì VALERIO chiamò MACRI', Topino, che contattò Nicolino GRANDE ARACRI, che subito si mise a disposizione per ospitarlo a Mesoraca, vicino a Policastro. Lì ottenne documenti falsi proprio grazie all'aiuto di Nicolino GRANDE ARACRI. VALERIO che fece più volte la spola tra Mesoraca e Lido di Savio, finchè prese contatti con Mauro Baroncini, un associato del gruppo reggiano, fiancheggiato da Santo CREA *"perché avevamo bisogno di lavorare, di guadagnare qualche cosa, perché c'era Nicola VASAPOLLO che era in carcere, io che non sapevo poi come mi andava a finire, quindi avevo bisogno di guadagnare, di tenere anche le fila che avevo lasciato diciamo indietro, a Reggio Emilia, pertanto avevamo anche del materiale, dello stupefacente in giro. A questo punto metto sia al corrente il Lucente Mimmo e gli spiego dov'è lo stupefacente, che era in una zona rurale, in un rurale lì in zona (Tulerno), e quindi quello era uno dei miei nascondigli che metteva lo stupefacente, diciamo, quello di una certa quantità. Pertanto ce n'erano circa un chilo e mezzo lì, mandai Mimmo e gli feci prendere lo stupefacente, che poi si accordarono con Iamonte e Crea per pagare lo stupefacente, quindi da lì innescarono anche loro dei..., che non portarono a nulla, ma delle conoscenze che servivano ad allargare, diciamo, e espandersi a livello criminale. Quindi a quel punto lì che cosa faccio? Chiamo Mauro Baroncini e vado a finire lì a (inc.) San Polo. A quel punto lì*

incomincio con la donna che mi teneva lì, che era un'amica di Anna Paradisi, la compagna di Baroncini, loro avevano bisogno di stupefacente e io in qualche maniera riuscivo a fare l'utile e il dilettevole, stavo lì e facevo questo. *Poi non mi stette bene neanche più là, perché era un paesino piccolo pure quello lì e si notava una persona che non era del luogo, quindi avevo avuto anche attenzioni delle donne che erano lì perché facevano la vita e praticamente feci venire mia moglie per non cercare di crearmi delle problematiche. A quel punto non stetti bene lì, andai via al Lido di Savio. Al Lido di Savio incominciai a prendermi con la carta... ormai avevo già la carta d'identità, mi presi un appartamento tramite personaggi, un Ledro e un Maurizio, che sono due fratelli, poi li arrestarono con mezzo chilo di cocaina, e niente, mi diedero ospitalità loro e nel frattempo nella riviera potevo lavorare, potevo smerciare, vendere. A questo punto...*

In questo periodo di latitanza, VALERIO Antonio incontrò alcuni dei massimi personaggi della 'ndrangheta, tra cui Nino GRECO, Paolo LENTINI detto Pistola, GRANDE ARACRI Nicolino, che gli propose l'omicidio di Giuseppe RUGGERO. Da latitante in Calabria venne addirittura presentato ad Antonio PELLE a San Luca, a Nicola ARENA, a Mico MEGNA e a tutti i grandi della Calabria. Nel suo patrimonio criminale poteva annoverare conoscenze di personaggi di elevatissima e indiscussa caratura criminale. Durante l'incontro con Antonio PELLE, al cospetto del quale era stato accompagnato da Nicolino GRANDE ARACRI e da Tonino "coniglio" CIAMPA' erano presenti altre persone. VALERIO Antonio ha descritto Antonio PELLE come un uomo di gran carisma. VALERIO era da una parte inorgoglito del fatto di essere davanti alla più alta carica di 'ndrangheta e, dall'altra, molto intimorito: *"Quando io ero latitante loro mi fanno fare il giro diciamo per, come dire, rappresentarmi alle massime cariche della Ndrangheta, mi portano da Antonio Pelle a San Luca, mi portano..., proprio in quello stabile che si vede nella televisione, che l'ho visto poi in televisione dove arrestarono Gambazza, mi portano da Nicola ARENA, mi portano da Mico MEGNA, questi diciamo sono i grandi della Calabria, poi su Reggio Calabria mi portano da questo Antonio Pelle, che era "la mamma" della Calabria, in quel momento il nucleo (re) era a San Luca; da me avevano conosciuto Iamonte, Crea, e quindi diciamo nel mio patrimonio criminale avevo persone importanti, cariche... IMPUTATO VALERIO – Eravamo io, Tonino CIAMPA' detto Coniglio e GRANDE ARACRI. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – C'erano figli? IMPUTATO VALERIO – C'erano i figli Sebastiano, detto "bastiano", c'era Pino, c'era Nico, che all'epoca era un ragazzino, però c'era anche lui, e chi c'era più? Sebastiano, Pino e Nico. Poi c'era la moglie e c'era qualche altra donna, adesso non mi ricordo tutti gli altri, ma diciamo quelli che avevo più vicino, quella lì era una tavolata, gli occhi erano sempre bassi perché eri in casa della massima carica criminale calabrese, io ero ragazzino, capitemi che ero un po', come dire, da una parte emozionato, che avevo la massima carica, come uno si trova davanti al Presidente della Repubblica a pranzare, un qualunque cittadino lo porti lì e lo metti davanti alla massima carica istituzionale. Quindi a quel punto lui rappresentava la Calabria e io..., mi mettevano una ciotola di carne, mi ricordo questo, mi misero una ciotola di carne che, per quanto mangiavo io, ci potevo mangiare una settimana e anche più, e Nicola mi diceva: mangia, non mi far fare brutte figure. Mi ricordo questi passaggi qua, non sapevo proprio dove metterla perché non avevo nemmeno il coraggio di dirgli: rifiuto, non mi va, non riesco a mangiare tutto, non è il*

mio modo di mangiare. Quindi ero talmente, come dire, da una parte emozionato e dall'altra parte intimorito dalla sua..., che poi è una persona carismatica, che incuteva soggezione."
Il secondo importantissimo incontro fu con Nicola ARENA (che forse si chiama Carmine, ma VALERIO non ha ricordato esattamente nemmeno di fronte alla contestazione). Oltre ad Antonio PELLE e ad ARENA Nicola/Carmine, durante la latitanza, VALERIO incontrò anche Mico MEGNA insieme a Nicolino e Antonio Coniglio CIAMPA'. Mico MEGNA, anch'egli latitante, gli offrì protezione. VALERIO declinò sapendo che il MEGNA era un personaggio troppo in vista e ricercato.
La latitanza di VALERIO si protrasse sino all'ottobre 1991. Durante la sua latitanza morì in circostanze misteriose Salvatore DRAGONE, figlio di Totò DRAGONE. Si sospettava che fosse morto a causa di droga tagliata male passatagli da qualche suo nemico. VALERIO fu interrogato da Raffele DRAGONE perché inserito nell'area dei sospettabili. Dimostrò agevolmente che nel periodo della morte del DRAGONE era da Nicolino GRANDE ARACRI e dagli ARENA. Il sospetto, tuttavia, produsse un'incrinatura dei rapporti con i DRAGONE, alimentata dallo stesso GRANDE ARACRI per ottenere la sua fedeltà: "*Nicolino dice: vedi quanto si fidano di te? Cioè: vedi quanta fiducia hanno di te? A questo punto io ancora di più mi proiettavo verso GRANDE ARACRI, nonostante venivano a trovarmi i... Raffaele LRAGONE, però capivo, cioè mi chiami e non mi dici "guarda che purtroppo è mancato mio cugino", mi dici "dove ti trovi?" per saperti regolare tu, i fatti tuoi, se io potevo essere la persona che avrei potuto avvelenare la droga o quello che aveva assunto.*"

VALERIO ha quindi descritto il progetto di attentato a Giuseppe RUGGERO a Brescello, spiegando che con Paolo Lentini, "Linuzzo" Lino Greco e Nicolino GRANDE ARACRI si recò a Brescello a casa di GRANDE ARACRI. VALERIO era l'unico che conosceva Pino RUGGERO e avrebbe perciò dovuto indicarlo. Girando intorno alla casa notarono la presenza di bambini e del fratello Salvatore RUGGERO. Capirono che Pino RUGGERO si era reso conto che c'era qualcosa che non andava. L'operazione saltò e il gruppo tornò a casa a Lido di Savio, dopo aver nascosto le armi. I giorni dopo tentarono ancora l'agguato, facendosi aiutare da gente di Milano, ma ancora una volta l'attentato fallì. VALERIO continuò a viaggiare tra Calabria e Lido di Savio. GRANDE ARACRI Nicolino si teneva sempre aggiornato sulla latitanza di VALERIO, sia chiamandolo al telefono sia tenendo i contatti con suo fratello Gaetano. Costui si recò anche da Nicolino GRANDE ARACRI a chiedere notizie del fratello latitante. In quella occasione Gaetano funse da ambasciatore: venne infatti incaricato da GRANDE ARACRI di portare al suocero Tommaso VERTINELLI la richiesta di costituire la base logistica per il progetto omicidiario nei confronti di Rosario Tre Dita e di suo figlio, denominato "capa sprigghiu", che era fidanzato con la figlia di Raffaele RIILLO, il cui altro figlio, Pino, era sposato con un'altra VERTINELLI figlia di Tommaso.
GRANDE ARACRI, sapendo che padre e figlio si recavano assieme a trovare la famiglia acquisita nella zona di Parma, pensava di sorprenderli, entrambi, insieme.
Gaetano VALERIO non ebbe il coraggio di informare il suocero della richiesta di GRANDE ARACRI, il quale, dal suo canto, confidava sulla caratura criminale di Tommaso, sull'essersi sempre messo a disposizione della famiglia e con il quale aveva in passato commesso abigeati e altri reati. Si limitò a girare l'informazione a Palmo VERTINELLI, il quale fece saltare il piano. Gaetano VALERIO venne rimproverato da Nicolino GRANDE ARACRI perché non si

impegnò abbastanza per assicurare la vendetta dell'uccisione di suo padre. VALERIO dovette intervenire in difesa del fratello, spiegando a Nicolino che il fratello non aveva la mentalità criminale ed era fuori dal contesto criminale e che solo lui poteva essere protagonista della vendetta. Anche nei confronti del comportamento di Palmo VERTINELLI il GRANDE ARACRI ebbe forte motivo di dissenso: *"Al figlio, sì. Palmo VERTINELLI che fa? Prende tempo di questo fatto e fa saltare la possibilità di poterlo fare, di poterlo uccidere, quindi non porta l'imbasciata, mio fratello viene, come dire, "cazziato", perché viene rimproverato da GRANDE ARACRI, come per dire questi t'hanno ammazzato a tuo padre e tu te ne fotti così, te ne freghi? Vedi di darti da fare, insomma. Hai pure chi te lo ammazza e tu fai finta pure di niente? Insomma, datti da fare, no? Cercava di stimolare mio fratello. Quindi a questo punto lui si lega questo momento, poi io glielo giro in un modo diverso a GRANDE ARACRI, dico: vedi che mio fratello è un po' spaventato, lui non ha, come dire, mentalità criminale, lui si presta nella mia, come dire, disponibilità di fare qualche cosa, ma non a livello criminale, così, di dare impegno pesante. A questo punto, insomma, sapendo che io quello che potevo attivarmi, lasciò andare la cosa così, anche perché dissero che poi con lui si arriva a me, pertanto era un servirsi reciproco, e lasciò andare la cosa. Ma con Palmo se la legò, che poi gliela fece pesare nel 2000, che arriveremo più avanti qua, con il fatto di Le Castella, quindi questo lo teniamo sospeso per Le Castella."*

VALERIO Antonio venne arrestato il primo ottobre del 1991 a Lido di Savio. Quando lo trovarono lo stesso aveva con sé una carta di identità falsa e nome di tale Ruberto Vincenzo. Dopo l'arresto valutò con il suo difensore che vi erano possibilità di essere assolto perché il poliziotto non lo aveva visto rientrare in casa dopo il primo inseguimento. Nicola VASAPOLLO, nel frattempo, era ristretto agli arresti domiciliari. L'inizio del processo divenne l'occasione per uno scontro con VASAPOLLO, con il quale finì l'amicizia. VASAPOLLO gli chiese cento milioni di lire per accollarsi il reato. VALERIO comprese che si trattava di una palese mancanza di solidarietà, posto che fino a quel momento aveva contribuito finanziariamente alla sua difesa e la situazione processuale non era pregiudicata. Nel giugno del 1992, mentre era ancora in carcere, gli giunse notizia dell'uccisione di Rosario RUGGERO Tre Dita. In quel momento Nicolino GRANDE ARACRI, scontando i crediti che aveva acquisito in precedenza, organizzò con persone di Mesoraca il colpo. Pur essendo in carcere, VALERIO si considera moralmente il mandante dell'omicidio di Tre Dita, avendo più volte chiesto l'uccisione mettendosi a disposizione per ricambiare il servizio. D'altro lato, GRANDE ARACRI Nicolino andò a riscuotere il credito per questo omicidio.
In realtà le ragioni del delitto erano plurime e VALERIO le ha elencate (l'omicidio interessava sia GRANDE ARACRI che i CIAMPA').
VALERIO seppe dell'omicidio durante il processo da VASAPOLLO che, dandogli la notizia, cercava di bilanciare il suo dislivello criminale rispetto a VALERIO e cercava di portarlo dalla sua parte. Tale dislivello era dovuto ai suoi rapporti con DRAGONE e GRANDE ARACRI che al VASAPOLLO erano preclusi.
Il commando che uccise RUGGERO era formato da quattro persone. Il figlio credette di riconoscere nel gruppo esecutore del delitto Paolo Lagrotteria. In realtà lo confuse con tale Iazzolino presente nel gruppo di fuoco.

Si inserisce qui un delitto fondamentale che spiega nel racconto di VALERIO la furibonda reazione dei CIAMPA'-DRAGONE, tatticamente sostenuti in quella fase dal GRANDE ARACRI, con i due delitti clamorosi del 1992 a Reggio Emilia.

VALERIO ha ricordato che i VASAPOLLO con nutrivano rancori con Paolo Lagrotteria, risalente agli anni '80. Lagrotteria era diventato negli anni una sorta di "figlio adottivo" dei CIAMPA', quelli del "Corso". CIAMPA' lo aveva assunto alle dipendenze, come autista, nel suo impianto di calcestruzzo, finendo per trattarlo come un figlio. A VASAPOLLO Nicola non piaceva questo rapporto preferenziale anche perché Lagrotteria se ne faceva vanto e si copriva dietro il nome dei CIAMPA'. All'atto dell'uccisione di Tre dita, Nicola VASAPOLLO profittò della voce di chi aveva creduto di riconoscere Lagrotteria nel commando che aveva ucciso Tre Dita, riuscendo così a ingraziarsi la famiglia della vittima (il figlio Pino "Capa sprigghiu" e il fratello Dramore, successivamente assassinato a Cremona). I RUGGERO si allearono con i VASAPOLLO che, in realtà, non sapevano nulla dell'omicidio del Tre Dita ma alimentarono la diceria perché volevano regolare il vecchio conto con Lagrotteria. VASAPOLLO Nicola e VASAPOLLO Vincenzo ritenevano Lagrotteria Paolo responsabile della morte del fratello Giuseppe, che era rimasto soffocato nell'incendio di un locale di Reggio Emilia, il Ciao Ciao, avvenuto nel 1979 nel contesto di un'estorsione che il VASAPOLLO stava conducendo insieme allo stesso Lagroteria e a tale Carmine Romano (poi titolare di un bar, il Pendolino, oggetto dell'attentato dinamitardo da parte di Paolo BELLINI). VASAPOLLO era convinto che Lagrotteria fosse fuggito lasciando morire soffocato nell'incendio il loro fratello. Da qui, appunto, il profondo rancore alimentato dall'arroganza del Lagrotteria. In realtà, Lagrotteria e il Romano, detto "polacco", non erano responsabili della morte di Pino VASAPOLLO, perché erano scappati per salvarsi, mentre Pino non ce l'aveva fatta. Queste le parole del collaboratore nel descrivere la nuova alleanza creata: " *E questo lo infastidiva a Nicola VASAPOLLO. Mentre l'altro, per dire, "il polacco", Carmine Romano, non lo infastidiva così e ce l'aveva meno. Quindi a questo punto, quando viene ucciso il Ruggiero Rosario Tre Dita, si trova spunto nel mondo criminale, il figlio addirittura dice di aver visto quella figura lì, che in verità non era proprio quello, la moglie da sopra, quando ha sentito gli spari, dice di aver visto questo, a questo punto il Ruggiero, sta Pino "Capa sprigghiu" che Dramone, che è un fratello di Tre Dita, che poi viene ucciso a Cremona, quindi si alleano, si alleano ai VASAPOLLO. Poiché al VASAPOLLO interessava Lagrotteria, a questo punto articolano un pensiero ancora più, come dire, più brutto, più crudo, che adesso ci arriviamo. Praticamente che cosa succede? Lagrotteria viene visto lì, i Ruggiero erano indisposti, anche il giro di Brescello, erano indisposti in quel momento perché con i fatti di suo fratello Ciccio avevano nasato che qualche cosa appunto, poiché quello, diciamo, figurava come contabile a Cutro, a quel momento venne ucciso, quindi qualche cosa da Cutro era partita. Pertanto si alleavano sui VASAPOLLO, che erano già vicini in precedenza, quindi acquisiscono anche gli altri due Ruggiero, quindi ci sono quattro Ruggiero adesso: Pino, Turuzzo di Brescello/Reggio Emilia, Dramone, "Capa sprigghiu" di Cutro. Unitamente a loro c'era anche Ciano BONACCIO e alcuni familiari di VASAPOLLO, non alcuni, quasi tutta la famiglia dei VASAPOLLO, perché qua erano tutti al corrente, dal fratello Giuseppe, di Vincenzo, che è un altro figlio di Antonio Borzello, che lo chiamano "Truzzo", praticamente questo che cosa fa? Tutta questa famiglia si organizza, tant'è che*

fanno partecipe pure a me di questa cosa, ma ero convinto che non lo ammazzassero, quindi che cosa succede? In agosto scendono, siccome, e qua la crudezza e la cattiveria che hanno usato per uccidere Lagrotteria, l'hanno fatto in un momento particolare: che il nipote di Lagrotteria si doveva sposare con una figlia dei CIAMPA' del Corso, quindi, come dire, con una fava pigliarono due piccione, cioè con un giro due servizi facevano, colpivano le due famiglie che gli interessavano, oltretutto, perché gli rovinavano il matrimonio ai CIAMPA' e in più si cacciavano da davanti il Lagrotteria. Quindi nel loro disegno e criminoso e crudo quanto era, c'era... "

Lagrotteria venne ucciso da Antonio Minniti e Paolo BELLINI a Cutro, attentando anche alla vita della moglie. Questo è definito un *"omicidio con dispetto"*, perché l'uccisione avvenne il giorno prima di un matrimonio di una CIAMPA' con un nipote di Lagrotteria, tale Crivaro e, quindi, il matrimonio venne rovinato. Fu un'azione cruenta: *"Il matrimonio. Tant'è che quando si sposò questa ragazza, era lì sulla chiesa, mi raccontò proprio Vincenzo VASAPOLLO che lui passò a vederlo, siccome erano vicini di casa, si gustava il momento, come dire, con libidine tutta sua, il fatto gustoso di vederlo tremare lì "da solo come un cane", pieno di dolore per lo zio che gli fu ammazzato e la zia sparata, perché lì attentarono anche a una donna, fecero una brutta azione. Come dissi già stamattina, nelle regole di Ndrangheta le donne e i bambini non si toccano. Quindi a maggior ragione a questa crudezza, a questa azione risposero, ci fu la reazione, e fu anche quella violenta, cruenta. Uccisero Lagrotteria, ferita la moglie, che rimase deturpata al viso, fu presa nel viso, perché nel tentativo di difendere il marito, mi raccontava proprio BELLINI, graffiò il Minniti, gli tirò via penso la collanina, si dice così ma poi non lo so se è vero, perché poi su questo ci ha costruito tutta una serie di cose che vengono ad andar via poco, e quindi su questo Lagrotteria viene ucciso, i Ciampà vengono mortificati per il matrimonio rovinato, perché questo nipote di Lagrotteria, perché questo Crivaro era nipote di Lagrotteria, della famiglia adottiva di Lagrotteria. Quindi con un piccione, diremmo, brutto e macabro, con una fava hanno preso due piccioni, quindi non fatto due (sapezzi).*

La reazione dei CIAMPA' e di GRANDE ARACRI Nicolino fu altrettanto violenta. Dal 7.7.1991 VALERIO ricevette molte visite di "fratellanza 'ndranghetista" mentre era agli arresti domiciliari: tra gli altri anche da Nicolino GRANDE ARACRI e SARCONE Nicolino e altri 'ndranghetisti MACRI' Topino, SORRENTINO detto "sanedda", FLORO VITO Giuliano. Durante queste visite si cominciava a progettare l'omicidio di VASAPOLLO Nicola. E' in questo periodo che GRANDE ARACRI si pose come leader del gruppo. La descrizione di VALERIO è emblematica: *"IMPUTATO VALERIO – Perché ci fu il periodo che alcuni avevano preso, come dire, simpatie, tifoserie, quelli che noi chiamiamo tifosi, che ho sentito più volte, i tifosi di questo, i tifosi di quello, erano tifosi, diciamo, propendevano chi per (inc.) chi per questo, chi per quello. Il GRANDE ARACRI, forte di questo momento, ha incominciato tutte quelle forze un po' disperse, un po'..., ha cominciato... Lui è carismatico, il GRANDE ARACRI, è una figura che crea, come dire, forza, compattezza quando parla, quando si esprime in dialetto, uno che capisce le logiche criminali, capisce la sua sostanza, la sua portanza, la sua forza, quando dice una cosa e punta lo sguardo, in tanti tremano, in tanti tremano. PRESIDENTE – Vengono soggiogati, capisco. IMPUTATO VALERIO – Proprio sudditanza psicologica, signor Presidente. PRESIDENTE – Diciamo che*

vengono... Sì, cerco di capire quello che lei dice, ma mi pare di intuire abbastanza bene, insomma, che si tratta di un leader che riesce a farsi seguire, insomma. IMPUTATO VALERIO – Carismatico oltretutto, perché poi riunisce tutte queste forze un po' che con i DRAGONE, con i CIAMPA' si stavano disperdendo. lui le accorpa tutte queste e ne fa un unico gruppo, e lì incomincia la ascesa dei Grandi Aracri, lì incomincia ad essere il GRANDE ARACRI che oggi conosciamo. PRESIDENTE – Comunque tutti i soggetti che ha menzionato sono ndranghetisti, persone affiliate o comunque a disposizione o comunque...? IMPUTATO VALERIO – ndranghetisti con cariche ndranghetistiche, signor Presidente. Noi ancora alle cariche non ci siamo arrivati, ma ci sono delle cariche ndranghetistiche. PRESIDENTE – Benissimo. Allora vediamo un po' cosa succede a questo punto. Lei riceve queste visite di fratellanza e ci dica cosa si dice in queste riunioni, cosa si... IMPUTATO VALERIO – Si comincia a articolare, a programmare e a progettare, e il progetto prende forma, proprio da (casa linea) dell'omicidio di VASAPOLLO Nicola. Nel frattempo, nel frattempo, ucciso Lagrotteria, si uccide anche Dramore Ruggiero, che è il fratello di... Però facciamo un salto avanti con Nicola VASAPOLLO; facciamo nell'ordine cronologico.

La reazione all'omicidio Lagrotteria porto, per primo, all'omicidio di Dramore RUGGERO. Secondo la moglie di Lagrotteria, sul luogo dell'omicidio del marito c'era Pino RUGGERO. Pino RUGGERO temette una reazione immediata e partì subito per Reggio Emilia. Questo comportamento venne interpretato come ammissione di colpa, che ne segnò definitivamente il destino. GRANDE ARACRI Nicolino fomentava abilmente queste voci perché voleva regolare i conti con RUGGERO, ma non a Cutro.
C'erano in realtà molti elementi che fecero sospettare che l'omicidio di Lagrotteria fosse stato eseguitodai RUGGERO di Brescello:*"Nel frattempo per l'omicidio di Lagrotteria vennero attenzionati dalle Forze dell'Ordine e gli fu fatta una perquisizione sia al Pino "Capa sprigghiu" Ruggiero che al Dramone e questi fecero un paio di giorni di galera perché gli trovarono delle pistole e si presupponeva che erano le pistole, che in realtà non era così, ma si presupponeva che erano le pistole o si dava a capire che erano le pistole – nel mondo criminale questo dell'omicidio Ruggiero, o quanto meno avrebbero dato loro le armi, che così fu. PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Dell'omicidio Lagrotteria? IMPUTATO VALERIO – Dell'omicidio de Lagrotteria. Sì, signor Presidente. PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Ha detto Ruggiero IMPUTATO VALERIO – Sì. Quindi le armi le l'hanno ricevute da Cutro. Adesso infatti il VASAPOLLO come le ha fornite al BELLINI e al..., che poi fu un fucile, credo, e una pistola, come furono fornite lì, non entrare nei meccanismi delle... per non chiedere troppo, per non far capire che volevo sapere troppo. Erano loro che me le raccontavano le cose, quindi non forzavo più di tanto, facevo qualche domanda per capire meglio, ma non... Tanto c'era poco da spiegare: per me è un omicidio, è stato ammazzato, poi le dinamiche tecniche balistiche a me non interessavano più di tanto. Pertanto mi fece capire tutto quanto e di questo venni a conoscenza dal Vincenzo VASAPOLLO successo il fatto e dallo stesso BELLINI, mi raccontò la dinamica quando sparò alla donna, che cadde riverso faccia a terra e gli si rivoltò anche, penso che aveva una gonna, gli si rivoltò e lui credette che fosse morta quando gli ha messo le mani, ha cercato di difendere il marito, poi se è vero che gli abbia tirato la collanina o è stata una montatura poi*

successiva del GRANDE ARACRI per creare quella, come dire, alone di mistero, di forzatura..".

Per questo motivo, anche RUGGERO Dramore venne ritenuto coinvolto nell'omicidio, rendendosi conto di essere esposto ad azioni ritorsive. Per questo fuggì alla volta di Cremona. Pochi giorni dopo venne ucciso in località Colonie Padane. In questo attentato rimase ucciso casualmente anche un tale MUTO Antonio. Anche in merito all'omicidio di Dramore RUGGERO, VALERIO ha fornito informazioni dettagliate. Dramore RUGGERO fu ammazzato da Aldo Carvelli detto "spara lesto", di Petilia, e da un altro soggetto di Milano. I mandanti furono i CIAMPA' con "la benedizione" dello stesso VALERIO che ha indicato il Dramore come complice di Rosario Tre dita nel tentato omicidio dei suoi parenti.
Il movente, come sempre, è plurimo. Tra questi il fatto che i RUGGERO insieme a quelli di Brescello, Pino, e di Poviglio, Turuzzo, avevano collaborato con i VASAPOLLO nel predisporre l'attentato a Lagrotteria. Inoltre, il fatto che dopo l'uccisione di Lagrotteria vennero trovate armi in loro possesso e si disse che si trattava delle armi dell'attentato; le armi erano in possesso, o proprio di Dramore. Altro motivo era che gli esecutori dell'omicidio l'avevano commesso a Cutro senza alcun preavviso ai capi. In quel momento, tuttavia, i capi di Cutro erano proprio i CIAMPA' DRAGONE; l'omicidio era avvenuto non solo senza il permesso ma, addirittura, contro i CIAMPA'-DRAGONE; *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi il movente – per concludere e passeremo poi ad un'altra cosa alla prossima udienza –, qual è il movente? Ce lo riassume in due parole. IMPUTATO VALERIO – Il movente era perché avevano partecipato all'omicidio, come base logistica, di Lagrotteria; perché erano già attenzionati a suo tempo, perché "Capa sprigghiu" se l'è salvata per due volte, tant'è che poi è stato... Cioè, loro destinati a morire tutti e tre: "Capa sprigghiu", Tre Dita e l'altro, per altri motivi. Poi si aggiungevano sempre altri "traggiri" e altri motivi e quindi si adducevano questi e, uno più uno, si sommavano."*

In tutto questo, GRANDE ARACRI non era coinvolto in una faida personale e familiare, ma è stato il protagonista, in quanto mosso dalle sue mire espansionistiche di potere, attuate tramite una fine strategia fatta di traggiri e doppi giochi. Fece credere di stare con il più forte, ed invece coalizzò sapientemente tutte le forze che si stavano disperdendo per farle esplodere contro quel gruppo e prendersi così l'egemonia, in Emilia e in Calabria.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E GRANDE ARACRI, rispetto a DRAGONE e CIAMPA', in questo omicidio di Dramone Ruggiero come si colloca? IMPUTATO VALERIO – Premetto che GRANDE ARACRI non avrebbe nessuna faida, nessuna cosa, perché lui è un perfetto criminale e ha quelle logiche criminali e porta a compimento il suo quadro, il suo disegno criminale nelle sue forme, nelle sue capacità, ma lui non aveva niente a che fare con nessuno di questi a livello che gli avrebbero ammazzato..., tanto è che lui non ha morti in casa. Lui era un criminale proprio. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei vuole dire che non era coinvolto in una faida personale familistica di Ndrangheta? IMPUTATO VALERIO – Assolutamente no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ma c'entrava, aveva un ruolo, ha avuto un ruolo nell'omicidio di Ruggiero Dramone? Questa è la mia domanda. IMPUTATO VALERIO – E come no? Certo! PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lo dica, perché prima non l'ha detto. Lo spieghi. IMPUTATO

VALERIO – Perché non ho detto nessuno ancora, io ho detto solo i due esecutori ma non ho detto tutto il resto, non abbiamo avuto tempo perché sono stato incalzato da altre domande. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Appunto, lo dica, lo dica. IMPUTATO VALERIO – A questo punto li partecipano LAMANNA come appoggio diretto logistico. LAMANNA Francesco detto "testone", GRANDE ARACRI come programmatore, fa mettere a disposizione il Carvelli, che è di Petilia, e del locale di Milano, e quindi fa mettere a disposizione la parte diciamo petiliana-milanese. Quindi, poiché lui aveva crediti da scontare, incomincia a scontare i suoi crediti, perché lui ha ammazzato tanto nella montagna, quindi adesso era il momento che lui voleva crescere, dopo aver fatto tanto voleva raccogliere altrettanto, e ha raccolto altrettanto; lui non ha avuto morti nella sua famiglia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però lei dice: la spinta di GRANDE ARACRI era un'espansione criminale, non era la faida: ti ammazzo io e mi ammazzi tu. Questo è il discorso? IMPUTATO VALERIO – Prego? PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dico, la spinta di GRANDE ARACRI in queste vicende omicidiarie era l'espansione criminale, non era il stare dentro una faida: la mia famiglia contro la tua famiglia? IMPUTATO VALERIO – No, no, era proprio azioni criminali pure, crude, dottoressa, lui non aveva nessuna motivazione di fare questo, lo faceva per crearsi, diciamo allargare la sua, come dire, influenza criminale, la sua espansione, creare sudditanza anche agli altri, perché poi da qui in poi crea poi tutti quei meccanismi, che rimane solo lui. PRESIDENTE – Perché mi par di capire che lui... IMPUTATO VALERIO – Voleva stare da solo lui, cioè da solo nel senso come capo, capo mafioso, ecco. Mi dica, signor Giudice. PRESIDENTE – Quindi significa questo, lei dice: l'omicidio è nell'interesse di CIAMPA'-DRAGONE, che sono il potere ufficiale in questo momento, però alla fine chi deve fare la vendetta non è il gruppo apparentemente egemone, ma è questo GRANDE ARACRI che procura gli uomini, procura la base, procura l'organizzazione. E' così? Quindi cresce in questo modo dall'interno del gruppo egemone? IMPUTATO VALERIO – Dall'interno del gruppo sì, perché lui tesse tutte queste file, fa tutti questi meccanismi e si creano, come ho detto, piglia quelli che si stavano disperdendo, li eleva all'ennesima potenza, li stimola bene, li incalza, li fa diventare killer e poi vanno a sparare. Perché qua adesso noi siamo ancora... PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO , per GRANDE ARACRI non è una questione di vendetta, ma di espansione criminale, giusto? Abbiamo capito bene? IMPUTATO VALERIO – Esatto, dottoressa. Lui non aveva nessuna vendetta da fare. Criminale puro, puro.

...

IMPUTATO VALERIO – Praticamente il GRANDE ARACRI non è che ha scelto il gruppo più forte. Per un periodo ha fatto credere di essere con il gruppo più forte, creandosi poi tutto il..., come ho detto, tutte quelle parti che si stavano disperdendo le ha caricate all'ennesima potenza e poi le ha fatte esplodere contro il gruppo forte, che poi erano DRAGONE e CIAMPA', che poi pian piano si vedono queste... E rimane lui, il capo cutrese rimane lui, che poi si espande, ma non solo a Cutro, ma va per tutta la Calabria."

Il 7.7.1992, VALERIO venne mandato ai domiciliari, in via Samoggia a Reggio Emilia, dove si preparava a conoscere e a partecipare, da protagonista, ai fatti di sangue che avrebbero scosso la provincia a partire dal mese di settembre. Nonostante il periodo estivo agiva

incessantemente all'interno delle trame che avrebbero condotto ai successivi sconvolgimenti. Trasformò l'appartamento in cui viveva in una vera e propria centrale operativa dalla quale svolgere diverse attività, le " tre linee" d'azione.
Sono i due mesi che fanno da preludio all'omicidio di Dramore RUGGERO e agli altri eventi che sono caratterizzati dal suo ingresso nella 'ndrangheta in una posizione definita di "ago della bilancia", che si muove lungo il crinale del doppio gioco, che lo portò ad essere inserito nel gruppo storico DRAGONE-CIAMPÀ-GRANDE ARACRI e, al contempo, di mantenere relazioni fiduciarie col gruppo VASAPOLLO, in una posizione di apparente neutralità che, però, sottendeva una scelta di campo non ancora formalizzata. In questa fase non mancò il sostegno di Nicolino SARCONE e di Raffaele DRAGONE. I loro uomini erano costantemente presenti e rafforzavano la "fratellanza" ndranghetista": *"stavo dicendo stavo aprendo queste due linee, a casa mia c'è uno salo – si potrebbe definire – una sala operativa, poi c'era un'attività – come dicevo pure – delle indagini che facevamo noi, e io sapevo chi era che ha fatto l'omicidio Lagrotteria, e quindi stavamo attentando alla vita di BELLINI, volevo tirare in trappola a casa mia per poi ucciderlo; e questo che poi approfondiremo. Quindi poi c'era anche un passaggio delle attività di spaccio che facevo io, perché quando venne GRANDE ARACRI a casa mia mi diede un milione nella prima volta e poi incominciarono diciamo tutte le visite. Nelle visite che faceva da Cutro a Reggio Emilia a casa mia, praticamente una volta mi portava... Per dire veniva con FLORO VITO Giuliano, con Sainedda, con Nicolino SARCONE, con Topino; poi successivamente veniva con un altro gruppo, insomma per farmi capire tutte le persone e farmi vedere che li stava amalgamando, per poi programmarci e che mi potevo fidare di quelle persone. Perché se prima volevo ammazzare, o meglio il Topino voleva ammazzare SARCONE a quel punto potrebbe sembrare contradditorio; in verità è un tragitto del Topino, che voleva ammazzare il SARCONE per il motivo che poi prendeva soldi da una parte, faceva attività dall'altra e innescava meccanismi e si pigliava i SARCONE come persone che erano di 'ndrangheta e volevano fare alcune cose che poi faranno. Quindi a sto punto tutto veniva utile tra debito e credito criminale, un dare-avere a sostegno nell'"ndrangheta, e qua siamo in merito al capo 1 che è questo che voglio dire è abbastanza portante. Pertanto, nel prosieguo queste tre attività che io facevo a casa mia, perché i VASAPOLLO non mi facevano partecipare all'attività di spaccio, o come ho fatto io che davo sostegno economico a loro; pertanto con Nicolino quando è venuto, lui mi diede un milione, perché mi era venuto a trovare, poi mi misi – come dire - a disposizione e lamentarmi del fatto che con potevo economicamente stare bene; allora lui mi ha detto "non ti preoccupare, quale è il problema? Ti mando un po' di..." e lui una volta mi mandava Le Rose, una volta mi mandava il Gianluigi SARCONE, Guglielmo SARCONE detto René, una volta mi mandavo... Veniva con lui Raffaele DRAGONE, e veniva il Mimmo Lucente, un'altra volta veniva FLORO VITO Giuliano; venivano tutte queste persone con Sainedda SORRENTINO, tutte queste persone che sto nominando signor Presidente al giro venivano tutti e così si consolidava la fratellanza 'ndranghetistica. Quindi lo riportavano lo stupefacente, diciamo io non volevo soldi gli ho detto "tu portami stupefacente, che io (inc.) il denaro"; loro mi portavano stupefacente e io facevo i miei giri e così non avevo bisogno di nulla. PRESIDENTE Lei poi la pagava"*

GRANDE ARACRI finanziava dunque anche la detenzione permettendogli di vendere stupefacente di ottima qualità. VALERIO è stato anche arrestato per spaccio di stupefacenti nel 1993. Uno degli obiettivi degli uomini che si riunivano a casa di VALERIO era l'eliminazione di BELLINI che aveva compiuto azioni non autorizzate a Cutro contro i capi del paese. Al contempo, rimaneva in contatto con i VASAPOLLO. Riceveva regolari visite da Vincenzo VASAPOLLO; lo riceveva in orari diversi rispetto alle visite che riceveva dagli altri, con il pretesto di evitare i controlli di polizia; d'altra parte, nello stesso palazzo di via Samoggia abitava il fratello di Vincenzo, Giuseppe, e ciò spiegava l'accesso nel palazzo anche se poi Vincenzo si recava a casa di VALERIO .

A casa di VALERIO si tenevano quindi queste riunioni e lo stesso manteneva relazioni con i vertici dei due gruppi in conflitto:

IMPUTATO VALERIO – Quindi a questo punto a casa mia si fanno queste attività, si programma che si deve uccidere, o meglio viene ucciso insomma gli omicidi che dovevano avvenire sono già avvenuti, a Cutro si ammazza – o meglio a Cremona - si ammazza Dramore, circa a settembre, quindi a settembre il mio – come dire - status criminale cresce, le mie quotazioni criminali crescono a dismisura; ammazzano il Tre Dita, ammazzano a Dramore; quando ammazzano a Dramore partecipano... Così facciamo anche partecipanti o li facciamo tutti... VALERIO ha quindi indicato in modo ancor più dettagliato i partecipanti all'omicidio Dramore. *IMPUTATO VALERIO – Perfetto, quindi partecipano come diciamo programmatore e quello che gestiva le persone per la preparazione della base logistica e supporto lì sul luogo dell'omicidio, era LAMANNA Francesco. La base logistica la fornivano i fratelli di Domenico Lazzarino, i fratelli Lazzarini a Cremona. quindi a sto punto LAMANNA e Lazzarini erano coloro che hanno programmato e fatto il fatto. A sparare fu Carvelli Aldo, quindi Carvelli Aldo con un'altra persona e pertanto lì fu tutto il LAMANNA che organizzò con i suoi sodali di Cremona e con quelli di Milano e fecero questo omicidio. Io ero agli arresti domiciliari, fui messo a conoscenza nei vari viaggi su e giù che vi raccontavo prima.*

...

IMPUTATO VALERIO – No no, era solo programmato nel mio appartamento, ma poi le azioni furono fatte tutte, diciamo la gestione, chi cosa come dovevano portare lo scappotto, tutto questo fu fatto tutta lì. Io seppi che a partecipare ci furono i fratelli Lazzarino, Carvelli Aldo, più un altro di Milano: il CORTESE Salvatore a supporto e poi insomma altre persone... PRESIDENTE – Ecco, le informazioni esattamente se può dircelo – se se lo ricorda – da chi le riceveva? IMPUTATO VALERIO – Le ricevevo da GRANDE ARACRI Nicolino direttamente, e da Raffaele DRAGONE in quel momento lì erano loro che venivano... Gli altri venivano a portarmi la droga Gianluigi, Peppe SARCONE, la scimmia DILETTO Alfonso, tutti questi personaggi erano tutti personaggi che erano a disposizione; qua stiamo parlando del 92 signor Presidente, quindi il DILETTO Alfonso detto a scimmia, Gianluigi SARCONE, Peppe SARCONE partecipavano anche sempre a disposizione del gruppo di fuoco su altre cose, oltre a portarmi la droga facevano anche questa altra opera, avevano quest'altro compito.

VALERIO ha spiegato anche le discussioni successive al delitto alle Colonie Padane di Cremona tra lui, il LAMANNA, il CORTESE con riferimento alla morte "per errore" di un affiliato, appartenente al gruppo LAMANNA, tale MUTO Antonio: *"Ormai è successo e non*

doveva capitare, è capitato" poi ne parlai successivamente con LAMANNA, quando ci si incontrò dopo il mio arresto fino circa il 97-98 il periodo del Bar Pendolino, gli dissi Francesco come...? "Vabbè, è suo fratello", che poi suo fratello sia MUTO Michele che MUTO Giulio erano persone attive con LAMANNA, quindi a disposizione di LAMANNA, quindi dice "ma suo fratello lo sapeva? Che lo ha fatto andare, poteva tenerselo a casa" "arrivati a un certo punto, se quello non reagiva non sarebbe successo nulla; cioè quello mica hanno scritto in fronte nome e cognome, "Non mi toccate, che sono...". Quindi nessuno poteva dire quello che doveva accedere, pertanto doveva essere il fratello Michele a non farci andare, che poi questo Michele diventa anche "parente" con il LAMANNA stesso, tramite le mogli e i cognati insomma che sono vicini a livello parentale. Pertanto diciamo quella questione, d'altronde è successo è successa."

Prima degli omicidi di Nicola VASAPOLLO e Pino RUGGERO, VALERIO ha parlato dell'omicidio commesso a Cutro di tale Turuzzo Galdini detto "Ponghino", avvenuto dopo gli omicidi di Cremona. In esso il coinvolgimento di SARCONE Gianluigi, parimenti coinvolto nella morte di altri tre ladruncoli che a quel tempo agivano fuori controllo svaligiando le case vuote degli emigrati, tra cui quelli di Reggio Emilia. I tre ladri furono in parte eliminati col metodo della lupara bianca; un terzo fu ritrovato nel cassonetto della spazzatura. Il Ponghino fu ucciso da CORTESE perché era un confidente della polizia che aveva visto qualcosa che non doveva vedere con riferimento alla soppressione di quei due ladruncoli.
I moventi che condussero all'omicidio di Nicola VASAPOLLO, come visto, erano molteplici e VALERIO li ha ribaditi. L'omicidio Lagrotteria e la costituzione di un gruppo antitetico, sganciato da quello DRAGONE- CIAMPÀ- GRANDE ARACRI, i principali. I VASAPOLLO avevano infatti cominciato a costituire un gruppo nutrito e una rete importante nel traffico di stupefacenti a Reggio Emilia e dintorni.
Le notizie fornite da VALERIO in merito ai soggetti coinvolti, alla preparazione, alle esecuzione ai suoi effetti sono stati illustrati con la solita dovizia di dettagli, che hanno originato un nuovo processo avanti la Corte d'Assise di Reggio Emilia, tuttora in corso. VALERIO e SARCONE hanno definito la loro posizione in sede di rito abbreviato avanti al GUP distrettuale, terminato con sentenza di condanna per entrambi.
La conoscenza di VALERIO è diretta.
Ad uccidere Nicola VASAPOLLO furono SARCONE Nicolino e Antonio MACRI', detto topino; ad attenderli per la fuga Antonio LEROSE, detto "René". Il commando mosse da casa sua. VALERIO aveva fatto la sua scelta *"purtroppo non potevo fare nulla per Nicola, perché se poteva essere salvato l'avrei salvato, essendoci amico con lui, perché facevamo (inc.) insieme, però non potevo intervenire, sapevo che se avessi fatto un minimo accenno avrebbero ucciso anche me, quindi a quel punto lì io ho dovuto prendere le distanze, non potevo fare più nulla. La scelta di Nicola è stato deciso lì anche da me, perché veniva sempre dalla parte Cutro-Ciampà, quindi loro sono gli sponsor, sono i finanziatori, sono quelli che hanno..."* deliberato.
Alla deliberazione in casa di VALERIO partecipò *"il solito gruppo il gruppo di fuoco...nella dinamicità delle cose cambiano gli esecutori, ma chi supporta quelli a disposizione e quelli che sparano sono – diciamo – sono sempre gli stessi ecco, sono sempre gli stessi."* E, quindi, nell'ordine: GRANDE ARACRI Nicolino, DRAGONE Raffaele, LUCENTE Domenico –

Mimmo – Antonio LE ROSE detto Renè, MACRI' Antonio detto Topino, CORTESE Angelo Salvatore, SARCONE Nicolino" Altri erano a supporto: *"Carvelli Aldo, Greco Angelo, LAMANNA Francesco Lazzarini Domenico, Ernesto e Tonino GRANDE ARACRI, "Lentini Paolo ma lui fece parte all'intenzione dell'omicidio con RUGGERO"..."Tutta questa nutrita schiera di persone era il gruppo di fuoco di quel periodo; quindi chi per cosa e chi per come è c'era diciamo il gruppo che era a disposizione per rendere sì che infatti avvenissero dictamo degli omicidi, ecco; che mettessero sia armi, mezzi e base logistica negli omicidi. Quindi questo era diciamo il gruppo di fuoco tra Cutro oltre a quelli che avevo citato GennARENA, Grano Giuseppe e Iazzolino SERGIO; quindi questo diciamo in quel periodo era il Gruppo di fuoco. Può darsi che qualcuno me ne sia sfuggito."*

Nei giorni precedenti all'omicidio altri si presentarono nel suo appartamento: *"...allora nei giorni precedenti come ho già detto prima, quei personaggi che ho menzionato prima Saineddda che sarebbe SORRENTINO Rosario, FLORO VITO Giulio, chi c'erano più? Insomma tutti questi personaggi che adesso vi dico quelli a disposizione, così mi levo dalla mente tutti quelli che avevo in testa e non riesco a sbloccarmi per non dimenticarmi nessuno. perché richiamiamo tutti quanti alle proprie responsabilità, quindi non vorrei escludere qualcuno. Quindi a disposizione avevamo Peppe SARCONE, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso detto a Scimmia, chi c'era più? Aracri Franco U Papanicianu, Ditinco Battista o Gianbattista – adesso non so come si chiami – e Ditinco Franco che sono due fratelli: poi nella disponibilità c'era – Turrizzo PETA, Vito MARTINO, FLORO VITO Giuliano, chi c'era poi? Comunque ce n'erano altri signor Presidente, adesso mano a mani che magari esplortamo.* Costoro erano a disposizione, davano appoggio per permettere l'esecuzione dell'omicidio. VALERIO non si poteva muovere, bloccato dalla sua condizione che lo vedeva ristretto agli arresti domiciliari e allora *"oltre ai tre che sono andati sul fatto c'erano Mimmo Lucente che preparava, Raffaele DRAGONE, Nicolino GRANDE ARACRI, René lo abbiamo detto, Topino lo abbiamo detto – che sono gli esecutori – insomma Peppe SARCONE, tutti questi qua... Gianluigi; tutti questi sono tutti a disposizione a far si che l'omicidio avvenga, e la preparazione prima che si faceva... - la Scimmia - che venivano a casa mia, insomma tutti questi qua venivano a casa mia che si doveva preparare l'omicidio."*

VALERIO non venne informato sul momento prescelto per l'azione, anzi, gli venne fatto credere che non fosse imminente, come in effetti era. L'obiettivo era pur sempre un su amico, e si voleva evitare il rischio che svelasse la azione programmata.
Gli esecutori furono scelti da GRANDE ARACRI insieme a Raffaele DRAGONE. Per i prescelti sarebbe stata "una medaglia importante", non solo per il momento storico ma anche per chi *"vai a ammazzare"*. L'omicidio di VASAPOLLO non era certo equiparabile a quello di Ponghino. Della scelta venne poi ovviamente informato: *"PRESIDENTE – Comunque queste informazioni sul fatto che SARCONE, Le Rose, MACRI' e l'altro sono gli esecutori, che la scelta è di GRANDE ARACRI e Raffaele DRAGONE lei l'ho saputo da loro stessi o da altri? IMPUTATO VALERIO – Da loro stessi proprio, a casa mia....anche se c'erano altre attività fuori da casa mia, ma da casa mia partiva tutto.*

VALERIO era, in realtà, totalmente affidabile per l'associazione e per GRANDE ARACRI. Aveva raccontato tutto a costui: le iniziative di MACRI' contro SARCONE e le minacce che arrivavano da Antonio VILLIRILLO per il SARCONE; aveva confessato che avrebbe voluto uccidere il Tre Dita, a sua insaputa e il successivo fatto di Crotone. I rapporti tra loro si erano poi stretti tanto che GRANDE ARACRI lo aveva presentato a tutti i grandi della Calabria. VALERIO reggeva il doppio gioco di GRANDE ARACRI unendoli in una raffinata strategia criminale. Il GRANDE ARACRI, anche grazie al VALERIO e alle sue propalazioni provenienti dall'interno del gruppo VASAPOLLO, aveva enfatizzato il pericolo per i DRAGONE-CIAMPA' creando una guerra alla quale i DRAGONE non potevano sottrarsi.
E così VALERIO, in presenza di GRANDE ARACRI, Raffaele DRAGONE, CORTESE ed altri forni informazioni preziose che non avrebbero altrimenti avuto. Svelò i piani del passato e quelli futuri del VASAPOLLO, che poteva contare su un killer del calibro di BELLINI:

PRESIDENTE – No no questo adesso lo aggiunge, va bene ma il problema di fondo che vorrei che lei chiarisse è questa cosa qui: come lei diventa l'uomo, il depositario di questi progetti omicidiari non solo nei confronti di BELLINI ma anche nei confronti di Nicola VASAPOLLO nonostante lei sia ancora all'esterno ufficialmente in apparenza legato da rapporti di affari e di amicizia con Nicola VASAPOLLO; lei ci ha spiegato perché lei in realtà nutrisse dei motivi di astio nei confronti di Nicola VASAPOLLO che non la metteva a parte dei suoi affari, però questo era un pensiero suo. Per l'insieme dei gruppi, lei era ancora vicino a Nicola VASAPOLLO, quindi come mai si fidavano al 100 per cento come dice lei? E tanto da organizzare a casa sua l'omicidio?
IMPUTATO VALERIO – Si ho capito signor Presidente, ho capito la domanda se posso rispondere.
PRESIDENTE – Si, può rispondere.IMPUTATO VALERIO – Allora, è vero quello che sta dicendo lei è molto chiaro; ma in verità nelle dietrologie che ricamava l'architetto", tra virgolette, GRANDE ARACRI Nicolino, ero io che gli reggevo il gioco e gli facevo funzionare tutto il meccanismo; perché quando lui parlava davanti a me e davanti a Raffaele DRAGONE – che poi vedrete - BELLINI va sotto casa di DRAGONE, io reggo sempre il gioco al GRANDE ARACRI, ecco perché io mi ritaglio quello status speciale con il GRANDE ARACRI, perché sono l'unico che gli regge il gioco, perché a me faceva comodo tante cose, poi lui aveva la sua – come dire – operatività con il DRAGONE che li ha messi davanti a una guerra, gli ha creato una guerra e gli ha dato da risolvere che poi in effetti gliel'ha fatta risolvere facendolo finire in carcere.
IMPUTATO VALERIO – Perché volevano ammazzare BELLINI a casa mia? Perché fui io a dire a GRANDE ARACRI, chiamai il GRANDE ARACRI circa erano le due di pomeriggio, non più tardi delle dieci di sera era a casa mia con Raffaele DRAGONE, con... Nicolino GRANDE ARACRI, non mi ricordo se c'era CORTESE quel giorno lì, insomma erano 4-5 persone che vennero a casa mia e io lì gli confidai "guarda che è venuto il VASAPOLLO Vincenzo", perché incominciavo a scontare il primo debito criminale nei confronti di GRANDE ARACRI, oltre a quello che avevo già fatto per lui, gli reggevo il gioco e a lui avevo dato questa informazione.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO , non apra 200 parentesi: cosa disse lei a GRANDE ARACRI Nicolino che fu un attestato di attendibilità sua, di affidabilità; che cosa gli disse? IMPUTATO VALERIO – Che ad uccidere Lagrotteria furono BELLINI e Minniti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo disse; poi c'erano dei pericoli per i DRAGONE–Ciampà? IMPUTATO VALERIO – Questo praticamente viene dopo, dottoressa; allora quel passaggio della bomba che racconta BELLINI... PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No VALERIO aspetti aspetti, la domanda è che le chiede il Presidente: perché GRANDE ARACRI, DRAGONE Raffaele e compagnia bella si fidavano di lei progettando in casa sua l'omicidio di VASAPOLLO Nicola nel momento in cui VASAPOLLO Nicola era ancora un soggetto con cui lei aveva affari, rapporti e pure amicizia... Lei che dimostrazione di affidabilità aveva dato al Gruppo Ciampà-DRAGONE-GRANDE ARACRI? IMPUTATO VALERIO – Dottoressa, allora tutti quei racconti che ho fatto e che mi hanno portato a San Luca, e Nicolino GRANDE ARACRI e il Coniglio, questi erano i rapporti costruttivi per arrivare a questo; poi ho incominciato io giocavo le mie fila e GRANDE ARACRI faceva le sue dietrologie. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha mai detto che DRAGONE Raffaele era in pericolo? IMPUTATO VALERIO – Questo avviene dopo quando lui pascolava sotto casa, ma questo viene dopo dottoressa. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché decidete di eliminare BELLINI? IMPUTATO VALERIO – Perché aveva ucciso... Perché VASAPOLLO venne a casa mia e mi disse – ma questo l'ho già detto – viene VASAPOLLO a casa mia e gli dice del fatto che dovevano uccidere questo Lagrotteria, lo uccidono quindi io arrivo a un certo punto che mi faccio il mio ragionamento e decido di chiamare il GRANDE ARACRI, di farlo venire su con Topino, con tutti quanti quei 4-5 che erano venuti e vennero lì e gli resi quella informazione lì, quell'informazione che non è da poco; "guardate che chi ha ammazzato al..." loro non credevano tanto, però la morte ci fu; non trovavano chi era stato da Cutro non è partito, hanno ammazzato a Cutro; chi, cosa e come.

...

IMPUTATO VALERIO - Dopo in virtù dell'omicidio Lagrotteria, praticamente i Ciampà volevano avere soddisfazioni, quindi hanno sponsorizzato – come avevo già detto – hanno messo davanti il gruppo di fuoco, Nicolino GRANDE ARACRI per pigliarsi credenziali ancora che cosa fa? Organizza e architetta insieme... Qua c'era Raffaele DRAGONE, con Raffaele DRAGONE che poi infila anche lui dentro perché BELLINI va a cercare pure il DRAGONE. Quindi che cosa succede? Succede che chiamando – come dire – dicendo il fatto del VASAPOLLO che ha riferito a me, il GRANDE ARACRI con DRAGONE ed gli altri hanno preso atto di quello che gli ho detto, gli ho detto "guardate che ad ammazzare sono stati loro". Loro inizialmente pigliavano quello, ma quando poi a Nicolino gli ho detto "guarda che... Insomma lo sai che a te ti dico la verità, quindi questa è una vera verità"; i fatti a loro gli tornavano perché il RUGGERO era scappato e loro lo stavano attenzionando per altri fatti – ma queste sono state già cose dette, comunque le ridiciamo – il RUGGERO Brescello, il Dramore avevano fatto delle loro attività e ne hanno fatto subito dopo la morte di quello – di Lagrotteria – gli hanno fatto la perquisizione e gli trovano le armi, fatti che erano alla luce delle cose, dei fatti, cioè erano tutti lì, erano chiari, quindi quando ho detto io, a loro tornava tutto. PRESIDENTE – Bene, e quindi a questo punto va bene: decidono di ammazzare VASAPOLLO e di ammazzare anche BELLINI, quindi il movente per cui voleva ammazzare

BELLINI è lo stesso? PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Io rispetto alla mia domanda "i Ciampà erano in pericolo" e rispetto alla mia domanda "c'erano delle ragioni per cui questo gruppo la poteva ritenere affidabile" a pagina 41 dell'interrogatorio del 28.6.2017 – trascrizione integrale – lei dice "dovevano fare l'azione a Cutro ai Ciampà sul Corso, lanciare una bomba perché loro avevano l'abitudine di stare sul Corso perché loro abitano sul Corso nazionale; i Ciampà abitano tutti lì e loro volevano passare con questo mezzo" – lei si sta riferendo al gruppo avversario "e lanciare questa bomba. Questo era il ragionamento di BELLINI: "lancio il sasso, dopo quello che piglio piglia, gli altri scappano quello che piglio...". Lei queste informazioni da chi le ho ricevute e a chi le ha riportate? Intanto conferma queste dichiarazioni prima di tutto?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì, ma le ho detto che questo avveniva dopo. Praticamente il Vincenzo VASAPOLLO veniva costantemente a casa mia, perché lui ancora a me raccontava tutto, ma lui ha sempre raccontato tutto fino all'ultimo fino a che non mi hanno arrestato; quindi questo che rimane in modo che ogni volta non lo devo ripetere, sennò mi incarto pure io ad andare avanti e indietro se ho detto o non ho detto. Quindi questo è successo fino alla mia carcerazione ed anche dopo; perché poi che cosa succede? Quando io ho detto "guardate che stanno facendo un'altra attività", dopo l'omicidio Lagrotteria loro praticamente uccidono VASAPOLLO, loro volevano fare l'attività di reazione contro i Ciampà del Corso; praticamente c'era BELLINI che doveva passare con sta macchina o con una moto, ci doveva essere uno che passava, lanciava la bomba ed un altro dietro che doveva sparare; ma questo... Poi questa notizia fu data nel mondo criminale, nel nostro mondo è uscita la notizia di questa cosa qua e questo che mi hanno messo a me ma questo successivamente, ma l'hanno messo a me un po' – come dire – in una posizione o di qua o di là: in verità io con Vincenzo avevo il compare, lui doveva fare da padrino a mio figlio, quindi era questo il legame tra me e Vincenzo. Loro questo legame, siccome io facevo l'ago della bilancia, loro non volevano pendere dal mio pensiero e dal mio volere, perché non erano soggetti che potevano pendere da me, quindi perché erano più importanti a livello criminale di me, quindi a quel punto loro mi danno un aut aut, mi mettono davanti alle cose, dice "non farti fare il compare perché è disdicevole, no? Vedi in qualche maniera di..." in modo che io allontanassi Vincenzo, invece Vincenzo a me portava notizie, quindi loro non erano certi se effettivamente le notizie le dovo certe e per come erano in realtà, ma poi questo dell'informazione è uscita fuori, tanto che io poi me la giocai "chissà con quanti parlate" è naturale, che lì i VASAPOLLO erano tanti, e avevo l'abitudine di parlare. Scida che andava, con quello parlava, con quello diceva; alla fine io ne uscì fuori così. Ma il fatto di VASAPOLLO che veniva casa mia – VASAPOLLO Vincenzo - lui era un mio compare, quindi con me aveva la fiducia quando mi raccontava le cose.

...

IMPUTATO VALERIO – Ma è questo quello che io dico: dietrologie, compromessi, complotti erano questi, perché io riuscivo a giocare con l'ago della bilancia, con Nicolino GRANDE ARACRI che gli reggevo il gioco davanti al DRAGONE, che poi BELLINI va a cercare il DRAGONE – glielo dico io che va a cercare DRAGONE, lui non ci crede ancora non gli davano, come dire, tanta fiducia – quando BELLINI va a suonare sotto casa sua, è corso a casa mia.

VALERIO ha descritto le modalità dell'esecuzione dell'omicidio per avergliele riferite direttamente i protagonisti. LE ROSE Antonio gli raccontò tutto; lo stesso fecero Gianluigi SARCONE e Peppe SARCONE; anche Alfonso DILETTO passò da casa di VALERIO per commentare l'azione. Il racconto più dettagliato e preciso fu quello di MACRI':
IMPUTATO VALERIO – MACRI' mi ha raccontato sì, certo mi ha raccontato tutta la dinamica come era avvenuto l'omicidio di Nicola VASAPOLLO, che praticamente sono arrivati lì con la macchina, sono scesi dalla macchina, hanno suonato il campanello, lui non voleva aprire, cercava scuse per non aprire, a quel punto forzando si sono fatti aprire, nella forzatura vanno su insomma e chiariscono, parlano del più o del meno, a un certo punto il Topino tira la pistola, Nicola si accorge e cerca di reagire ma lui gli spara, praticamente tant'è dice ha avuto un momento, cercava di nascondersi, di tirare su il tavolo, insomma cercava di togliersi dalla linea di fuoco; nello sparare praticamente Nicolino SARCONE, perché erano in posizioni diverse, linee diverse, traiettorie diverse, praticamente Nicolino SARCONE sparò in direzione che mi disse Topino – questo raccontatomi da Topino – lui disse "per poco mi ammazzava pure a me" e per un pelo non mi pigliava pure a me', certamente quando si va ad ammazzare una persona la tensione c'è, il momento soprattutto quando sentono i botti, il momento di smarrimento c'è; poi il topino l'ha finito con un colpo alla testa, e penso che quello l'ha raccontato sempre Topino a Nicolino SARCONE gli è partito un colpo per terra, dicendo "(inc.) pure a me mi ammazzava" e poi insomma praticamente l'hanno ucciso con il colpo di grazia e sono andati via. Nell'andare via, li ha recuperati poco distante nel parcheggio c'era René che li ha recuperati e sono andati via.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Su questo colpo alla testa conclusivo diciamo, il colpo di grazia sono poi stati fatti dei riferimenti, dei commenti? IMPUTATO VALERIO – Sì sì, poi quando venne la scimmia, DILETTO Alfonso nel racconto – è un po' come dire macabro dirlo – però si faceva la caricatura, poiché Nicola aveva un occhio sbilenco, disse "mo' si sarà raddrizzato l'occhio" cioè praticamente gli aveva raddrizzato l'occhio con lo sparo che ha pigliato in testa."

Nonostante l'omicidio di VASAPOLLO Nicola, Vincenzo VASAPOLLO continuò ad andare a trovare VALERIO a casa, confidandogli i propositi di vendetta del gruppo. VALERIO doveva ancora "tenere il gioco" a GRANDE ARACRI. Ed infatti, Vincenzo VASAPOLLO avrebbe dovuto addirittura battezzare il figlio di VALERIO, nonostante la sua partecipazione all'uccisione del fratello.
VALERIO prese tempo.

I fatti successivi portano all'omicidio di Giuseppe RUGGERO, "*era il prescelto*".
All'organizzazione dell'omicidio parteciparono, ancora una volta, in tanti. La base operativa era sempre la casa di VALERIO e l'organizzazione faceva sempre capo a Raffaele DRAGONE e a Nicolino GRANDE ARACRI, con il supporto dei SARCONE e di DILETTO. Costoro progettarono l'operazione, mentre tutti gli altri si davano da fare chi a trovare la macchina, chi per camuffarla. Salvatore CORTESE è indicato tra quelli più attivi insieme ai fratelli Giuseppe e Gianluigi SARCONE, Ranieri e a tutti gli altri menzionati in precedenza. Erano attivi anche altri personaggi più defilati rispetto al gruppo ma, comunque, a disposizione: Battista Di Tinco, Aracri Francesco, il proprietario di un ristorante di Cella, l'ex

Fontana, originario di Papanice, compare di Nicolino GRANDE ARACRI. VALERIO venne coinvolto direttamente nell'omicidio: un fatto importante che ne segnò l'ascesa ma che sul momento gli valse il timore di essere ucciso: " *io non sapevo che dovevo partecipare. Siccome infatti stavo diventando un po' l'ago della bilancia in un posto... e quindi a quel punto di notte, a mezzanotte, quando era già tutto pronto e avevano già programmato le divise, le armi, è tutto pronto a Cella, a Cella, quindi a questo punto si è pronti per uccidere, mi vengono a prendere a casa, anche se io non sapevo... sapevo dell'omicidio, ma non sapevo di partecipare. PRESIDENTE – Chi è che la viene a prendere? IMPUTATO VALERIO – Scusi? PRESIDENTE – Chi la viene a prendere? IMPUTATO VALERIO – Nicolino GRANDE ARACRI e DRAGONE Raffaele.*

....

IMPUTATO VALERIO – Vengono a casa circa a mezzanotte, mi suonano, io apro, vedo che sono loro e apro. E dice: "Vestiti che vieni con noi". Io mi preparo senza farmelo dire due volte, preoccupato pensando... aveva un retro pensiero con tutti quelli che ci sono, perché, senza dirmelo oltretutto, all'improvviso mi viene a prendere a me? Cosa è successo, cosa c'è sotto, cosa c'è dietro? Siccome sono un malpensante per natura, quindi, come si dice, pensare male non va bene, però tante volte ci si azzecca. E questo cosa mi è venuto a dire, se era questo il modo di fare? Quindi pensavo male e avevo creduto che c'era qualche cosa che non funzionasse tra me e Nicolino GRANDE ARACRI, se ne sono accorti, c'è qualche cosa che non... pensavo a qualche attività nei miei confronti, Signori Presidente, che potessero uccidermi, ecco.

PRESIDENTE – Sì. IMPUTATO VALERIO – Però quando mi hanno detto: "Vestiti e andiamo", ho detto almeno non succede in casa, se deve succedere, non succede in casa. Di preoccupato ero preoccupato, non andai con animo sereno. Quindi questo mio .. perché c'erano altri che potevano sparare, quindi perché dovevano prendere uno agli arresti domiciliari? Perché io ero agli arresti domiciliari, Signor Presidente, quindi i miei pensieri cominciarono a diventare un pochettino molteplici, diversi. ...

IMPUTATO VALERIO – A questo punto mi dicono che devo partecipare pure io e che devo sparare, quindi va bene andiamo. Io parto da casa mia che dovevo sparare. Quindi magari avevo pensato che non c'era qualcuno disponibile che potesse sparare. VALERIO era uno che sparava, pertanto mi stavo dando questa ragione. In verità nel mio retro pensiero era tutt'altro, conoscendo il GRANDE ARACRI poteva avere questa struttura di pensiero, poteva uccidermi, non che potevo... avevano deciso di farmi fuori. Quindi il mio animo non era sereno, non era tranquillo. Si parte, si va verso il luogo dell'omicidio, si va a Brescello e si fa la panoramica del luogo. E siccome avevano già indicato precedentemente tutti i passaggi che c'erano da fare, gli faccio vedere visivamente tutti i passaggi. Li abbiamo fatti io e Nicola GRANDE ARACRI e Raffaele DRAGONE. Fatto il percorso diciamo di ritorno, faccio vedere diciamo la via di fuga e tutto il resto, si concorda che la macchina doveva essere bruciata lì sul posto, la macchina dei Carabinieri, si concorda il percorso, si concorda le macchine come si dovevano disporre. C'era a disposizione una macchina che doveva attendere fuori il cortile del RUGGERO, del RUGGERO in questo caso. L'altra macchina ci doveva aspettare un po' più avanti e quindi avevamo già organizzato tutto quanto. Quando si arriva al... perché si va verso Modena, si va verso Modena in un appartamentino a Modena, lì i miei alibi cominciarono ancora a diventare più... o meglio, i miei pensieri diventavano più fondati,

pertanto ero preoccupato lì, ancora più preoccupato. Comunque cercai di captare, dopo che col tempo... in qualche modo non è che ero diventato pratico di Modena, anzi non ero pratico proprio. Poi uscito fuori da casa con tanto di... fatto vedere questo, fatto vedere quello, l'orientamento non era dei migliori, ecco. Nell'appartamento di Modena si ritrovano Carvelli "Sparalesto", Carvelli Aldo, Lino Greco Domenico Lucente, VALERIO , DRAGONE Raffaele e Nicolino GRANDE ARACRI.

VALERIO si è poi soffermato nel lungo racconto di quell'omicidio.
GRANDE ARACRI Nicolino si era posto in attesa sulla Modena Brennero per lo "scappotto", ossia la fuga verso Milano. Raffaele DRAGONE e CORTESE Angelo Salvatore alla guida di due auto d'appoggio; VALERIO faceva da autista con il cappello da carabiniere a Angelo GRECO detto Linuzzo, Antonio LEROSE, detto René, e Aldo CARVELLI detto "Spara lesto" che, travestiti da Carabinieri, andarono a bussare alla porta di casa e uccisero RUGGERO. *"Quindi giunti lì sul luogo, praticamente si fa l'attività di... come fanno i Carabinieri, si bussa: "Signora, Carabinieri". Si accende il lampeggiante e la persona esce fuori e si ammazza."*. Da MACRI Topino seppe, successivamente, che Angelo GRECO iniziò a sparare prima che RUGGERO uscisse dall'antiporta. La casa aveva infatti una porta e un'antiporta. GRECO aprì il fuoco non appena vide dalla porta esterna la sagoma di RUGGERO, rischiando così di mandare all'aria l'obiettivo. RUGGERO venne colpito ma non morì sul colpo, *"è caduto a terra, ma non è morto sul colpo"*.
Quella notte le cose non andarono come programmato: la macchina utilizzata non prese fuoco come programmato a causa della volatilità del liquido infiammabile; una manovra errata fece bloccare la loro auto costringendoli a fuggire a piedi lasciando la vettura sul posto; l'auto che doveva prelevare il commando, la Fiat Tipo condotta da DRAGONE Raffaele non fu puntuale.
Il racconto della fuga è concitato ma, come sempre, dettagliato.
IMPUTATO VALERIO – Niente, nel correre ci si disfa degli indumenti, di qua e di là e io prendo a correre cercando di arrivare, di raggiungere la macchina, perché noi avevamo la Caserma dei Carabinieri a pochi metri, a 50 metri di distanza. PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Sì. IMPUTATO VALERIO – Quindi era questo l'intento di bruciare la macchina lì e non dare indicazione da dove si scappa, di là si potevano prendere tante direzioni. Invece erano loro... era la direzione che dovevamo fare noi. Quindi a quel punto lì si corre, si va e vidi con la coda dell'occhio che tutti, come dire, non avevano fiato per correre. Io atleticamente ero preparato, pertanto per... e arrivare lì più agevole e pertanto arrivai alla Punto. Nel percorso sentii uno sparo e vedevo chi aveva conati di vomito, avevano sentito il vomito e a quel punto io ho dato, come dire, più spunto alla corsa, mi sono concentrato nella corsa e arrivai lì da Raffaele DRAGONE. Gli dissi: "Fai marcia indietro che andiamo a recuperare gli altri" Quindi lui subito... nel frattempo mi chiedeva che cosa era capitato, come mai ero arrivato io da solo. Nel fare questo, io non chiesi nulla e gli ho detto: "Fai marcia indietro e andiamo a prenderli, che sono tutti indietro". Nel fare marcia indietro, troviamo tutti gli altri, li carichiamo e andiamo su dove era la seconda macchina. Nel frattempo si lanciano le armi, diciamo aree, e io poi smonto con Le Rose nella seconda macchina, quella dove c'era Cortese. Poi tutti quanti ci si mette sulla direzione Sorbolo. Andiamo circa a Sorbolo, si svolta, abbiamo a sinistra e abbiamo percorso diciamo tutto il

tragitto che c'era da percorrere. Arriviamo nel punto prestabilito con Nicolino GRANDE ARACRI. E Raffaele con gli altri due vanno verso... a lasciare la Fiat Tipo. Vedo che hanno imboccato diciamo il viottolino per andare a buttare la macchina lì e poi saltare. Noi con la... io, Cortese e Le Rose pigliamo la... o meglio la via di... che eravamo già sulla via, praticamente pigliamo per andare verso Reggio Emilia. A quel punto lì si arriva a Cella. Ritiro il mio cellulare; che avevo lasciato il cellulare lì. Si torna indietro. All'altezza del... un po' più avanti del Malabù faccio la telefonata a casa per dire se potevo rientrare, se era passato nel frattempo qualche controllo, per capire se dovevo rientrare o meno. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi noi dovremmo trovare una telefonata dal suo cellulare dell'epoca a casa sua dell'epoca, di via Samozzo? IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene. IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, io ho fatto una telefonata a casa mia e mi rispose di no la moglie e quindi decisi di tornare a casa. Quindi a quel punto lì non si può imbocca per Modena, per la tangenziale, si imbocca per l'interno. Questo per capire se dovevo prendere la via di fuga o tornare a casa. A quel punto lì ero tranquillo, io prendo la via di casa, arrivo a casa, mi scaricano a casa e loro vanno per la loro strada. PRESIDENTE – Una puntualizzazione, dunque voi avete lasciato macchine, avete abbandonato le armi, avevate preso delle precauzioni perché da questi oggetti non potessero risalire a qualcuno di voi?

Le quattro armi, tre pistole e una mitraglietta, furono lasciate in punti predefiniti, perché Alfonso DILETTO potesse successivamente recuperarle. Quella di VALERIO non fu, però, più trovata.
Le divise erano state portate da SARCONE Nicolino. Franco e Giambattista Di Tinco avevano messo a disposizione un piazzale per il ricovero, dove erano state appoggiate l'auto, le armi e le divise necessarie all'azione.
Questo omicidio, così come quello di VASAPOLLO era stato finanziato dalla famiglia CIAMPA', quella del corso, Giuseppe CIAMPA' in specie, mentre Tonino "coniglio" ebbe il compito di raccogliere il denaro tra i parenti. Vennero stanziati circa 70-80 milioni di lire, ma i denari non erano un problema, *"faciti e ammazzati che i soldi cu' 'a betoniera l'hama ricogliri", perché loro hanno un impianto di calcestruzzo e le betoniere di calcestruzzo sono... diciamo portano 10 12 metri cubo di calcestruzzo, quindi dice: "Non vi preoccupate, ammazzate, fate che i soldi con la betoniera li prendiamo".*

La scia di sangue non si fermò, soprattutto perché, in giro, c'era ancora Paolo BELLINI che "*considerava Nicola VASAPOLLO un amico caro. Lui era convinto di combattere i DRAGONE, invece combatteva i capricci personali di BONACCIO e di Turuzzo, il Ruggiero fratello di Giuseppe che si voleva vendicare*". Venne incaricato di uccidere a Viadana Domenico Scida che "non aveva fatto niente", ma era considerato da Vincenzo VASAPOLLO come colui che, probabilmente, aveva adescato Nicola VASAPOLLO, inducendolo ad aprire la porta di casa, consentendo ai killer di andare a segno. VALERIO ha ricordato come anch'egli venne sospettato di avere avuto questo ruolo e, infatti, dopo gli omicidi notò una maggiore riservatezza e "reticenza" da parte di Vincenzo VASAPOLLO che, però, gli raccontò delle azioni di BELLINI (l'omicidio di Scida Domenico) e del progetto omicidiario

ai danni dei CIAMPA' del Corso e di GRANDE ARACRI Nicolino. VALERIO lo riferì a GRANDE ARACRI.

Nel medesimo periodo BELLINI cercava di vendicare la morte di Nicola VASAPOLLO. Si recò sotto casa dei DRAGONE a Cavriago per fare quello che il BELLINI ha raccontato in dibattimento: Tra VALERIO e BELLINI la fiducia era esaurita, ciascuno sapeva che l'uno avrebbe voluto o dovuto ammazzare l'altro. VALERIO invitava BELLINI a casa sua nei momenti in cui la moglie non era presente con il proposito di ucciderlo. Disponeva di una pistola col silenziatore e aveva preparato un sacco in cui mettere il corpo, che sarebbe stato rimosso dai complici: "*Queste cose si potevano fare. Si facevano. E' stato fatto.*" Ma BELLINI intuì il pericolo e non si presentò agli appuntamenti, li saltava, presentandosi solo all'improvviso quando c'era sempre la moglie in casa e VALERIO non poteva sparare. Un giorno fu la moglie a salvarlo da BELLINI: "*Tant'è che una volta ho rischiato poi di essere ammazzato lì sulla porta, perché venne a suonare a casa mia. Fortunatamente mia moglie all'epoca... siccome nella porta di ingresso, proprio vicino alla... attaccato alla porta di ingresso ci avevo l'antibagno e poi c'era il bagno, come aprii la porta, che attendevo l'arrivo sulle scale di Bellini, lui vide che mia moglie entrò in casa, in bagno e allora desistette dal fatto, perché per me mi voleva uccidere lì, aveva quell'intenzione sia con Scido sia con me. Pertanto questa era una mia valutazione. A lui l'ho visto nervoso, ha captato quel momento che se mi ammazzava mia moglie aveva visto e quindi... in quel momento lui non voleva entrare. O che aveva capito che io lo volevo ammazzare o che lui voleva ammazzare a me in quel momento. Io ho supposto che lui voleva ammazzare a me, perché Paolo non è che si faceva scrupoli a venire... - Paolo intendo Bellini - a sparare in quel momento lì in mezzo alle scale*"

Prima dell'arresto nel 1993 e di un lungo periodo di detenzione che si concluderà nel 1999, l'anno dell'attentato a VALERIO, si verificano altri due omicidi ad opera di BELLINI.
Il primo è quello di Domenico Lucano che, in realtà, era una vendetta personale di Ciano BONACCIO perché il Lucano, contrariamente a quanto fatto credere a BELLINI, non era schierato con i DRAGONE.
La sola colpa di Lucano era di avere inferto al BONACCIO una coltellata al gluteo in presenza di persone in un locale pubblico a seguito di una discussione "di donne". Secondo le regole di 'ndrangheta, alla quale BONACCIO era affiliato da antico tempo, doveva vendicarsi: *IMPUTATO VALERIO – Di vendicarsi in un altro momento, perché lo doveva ammazzare, c'erano altre persone, Signor Presidente. Mi infilì una coltellata e io devo far di più, quantomeno te ne devo infilare un'altra. Se me l'hai infilata in una chiappa, te la devo infilare in un altro posto. Devo far di più se reagisco, poi fisicamente era più forte il BONACCIO. Si tenne... poi qualcuno li ha divisi, insomma si tenne lo sgarro di quel momento, lo scherno di quel... tra Davide e Golia e quindi questo gli bruciò. Ma lui li se la legò al dito e prima poi... cioè era un fatto di sangue quello. Quindi nella 'ndrangheta un fatto di sangue è un fatto di sangue. Cioè uno schiaffo, dare uno schiaffo tra due a'ndranghetisti già è una cosa vista in un modo non .. ti pigli lo schiaffo e si deve lavare l'onta, no, del... tanto devi reagire, semmò lui diventa un quaraquaquà. A quel punto lì il*

BONACCIO dice: "Va bene, non te la faccio pagare adesso, ma te la farò pagare" e gliel'ha fatta pagare, l'ha fatto uccidere dal BELLINI.
Il fatto risale a dicembre 1992.

A fomentare BELLINI era sempre Vincenzo VASAPOLLO, ma BONACCIO, personaggio di spicco di questo gruppo "*sta dietro le quinte, è uno stratega, è un regista, non è uno... poi diventa attivo, ma in questo momento è uno che non si arma lui, ma arma la mano degli altri.*"
Il gruppo VASAPOLLO-BONACCIO-BELLINI era dunque ancora attivo e non piegato, sostenuto dalle famiglie MAESANO e OLIVERIO, operanti nella bassa mantovana.

Il secondo delitto di questa fase è quello di Antonio VILLIRILLO "balluocco".
Il fatto risale al gennaio 1993.
Si trattò di un omicidio d'onore, dovuto ad una relazione che il VILLIRILLO aveva avuto con la compagna di Nicolino SARCONE. VILLIRILLO subì un primo attentato dai SARCONE.
A questo punto Nicolino SARCONE, che aveva partecipato all'omicidio VASAPOLLO Nicola andò a riscuotere il suo credito criminale: "*io ho fatto, ho messo a disposizione i miei fratelli, sia Gianluigi, sia Peppe a disposizione, io ad andarlo ad ammazzare, adesso è il momento che io riscuoto e ha riscosso il suo credito criminale anche lui facendo uccidere il... perché anche questo lo poneva nei confronti diciamo della 'ndrangheta lo poneva in un modo diverso, era visto con...*"
Ha spiegato VALERIO che SARCONE non avrebbe potuto avere alcuna possibilità di accrescere il suo peso criminale se non si fosse vendicato: *IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, a livello di carriera nell''ndranghetismo uno che ha avuto la moglie che ha avuto una relazione extraconiugale non può avere.. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Esatto, okay. IMPUTATO VALERIO – Soprattutto in quel periodo storico, soprattutto in quel periodo storico non si poteva avere un... poi adesso siamo tutti più tolleranti, quindi...*
VALERIO ha parlato sia del tentato omicidio che dell'omicidio spiegando, nella sostanza, che per l'esecuzione dell'omicidio, GRANDE ARACRI riscosse uno dei suoi crediti criminali nei confronti dei petiliani, ottenendo gli uomini che uccisero VILLIRILLO Antonio, "balluocco", legando così a sé irreversibilmente la famiglia SARCONE, che già si era messa al suo servizio negli omicidi VASAPOLLO-RUGGERO. Anche in questo caso, comunque, gli interessi erano molteplici, posto che all'interesse della famiglia SARCONE si univa quello dell'organizzazione ad eliminare una figura che era stata vicina a Ciccio RUGGERO, molto abile nelle attività criminali realizzate anche a Reggio Emilia. Era quindi interesse di GRANDE ARACRI di liberarsi di un personaggio di peso, a lui non alleato: *PRESIDENTE – Prima dell'attentato e poi dell'omicidio. IMPUTATO VALERIO – Allora, dell'attentato so che è stato Gianluigi, tale Devilacqua e Sainedda SORRENTINO, che Sainedda SORRENTINO era diciamo facente parte del gruppo di SARCONE in quel periodo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Gianluigi dica il cognome. IMPUTATO VALERIO – Gianluigi SARCONE. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo l'attentato o l'omicidio vero e proprio? IMPUTATO VALERIO – L'attentato, l'attentato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì. IMPUTATO VALERIO – All'omicidio non parteciparono nessuno di loro all'omicidio.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI

– Sì, come esecutori. *IMPUTATO VALERIO E sì, già avevano avuto lo scotto del tentato omicidio e allora... quindi nell'omicidio lo fa fare GRANDE ARACRI dai petilìani. Siccome lui ha tanti crediti da scontare, così con quelle dietrologie, quei compromessi, quelli... lui che cosa fa? Siccome con la promessa che lui... cioè con la promessa, con la fattività che lui è andato ad uccidere per GRANDE ARACRI, DRAGONE e quant'altro, lui insomma.. "Giustamente ho fatto questo, io mi sono proposto in modo... con fatti di sangue, io devo tirarmi via questa onta" ed è stato fatto così.*
PRESIDENTE – No, no, va bene, approfondiamo questi due episodi di cui sta parlando. Lei ha detto quello che sa, ecco, dovrebbe dirci le fonti e spiegarci bene quello che sa in concreto sia intanto del tentato omicidio, da chi ha saputo... lei ha parlato di tre... che tre persone avrebbero fatto il tentativo di omicidio e li ha menzionati, come l'ha saputo lei?
IMPUTATO VALERIO – Beh, Signor Presidente, lì nel mondo criminale, nei nostri circuiti si sa, le cose sono quelle, i fatti sono quelli.
PRESIDENTE – Perché lei sa che Gianluigi SARCONE è stato assolto dal tentativo di omicidio?
IMPUTATO VALERIO – Va bene, pure io sono stato assolto dall'omicidio... sono dati tecnici che magari non riesco nella cronologia a provare il fatto, perché diciamo ci fu la coincidenza che quello si trovava in Germania, altrimenti avrei preso 30 anni di carcere, perché ero il mandante. Poi ci fu anche il fatto che c'è sempre una molteplicità di fatti e di cose, come stiamo dicendo di motivi per l'uccisione, ma quello è. PRESIDENTE – E Gianluigi SARCONE ha partecipato come esecutore materiale o in un'altra veste, come mandante, come organizzatore, come intermediario?
IMPUTATO VALERIO – Allora, per quanto sappia io direttamente non so se ha partecipato lui, però so che alla guida c'era... che questa è andata diciamo, come dire, a caricatura nel mondo criminale, che Salnedda alla guida, quando è stato il momento, si è messo a correre, praticamente che correva anziché rallentare nel punto dove era il VILLIRILLO, andava a forte velocità e chi ha sparato ha mancato il Bevilacqua, Bevilacqua Domenico, credo. Non ricordo. Franco Domenico, si chiama, 'U capu (inc.) e Gianluigi se era lì dentro o non lo era, questo non lo so. PRESIDENTE – Sì, quindi... IMPUTATO VALERIO – Gianluigi lo raccontava pure... lo raccontava pure lui, quindi... PRESIDENTE – Ma lo raccontava... IMPUTATO VALERIO – Sono fatti che girano nel nostro mondo, come lui sa i miei fatti, magari non li sa nello specifico, nel dettaglio, perché io nella mia azione non dico mai i dettagli. I dettagli li ho detto oggi, ma nessuno sapeva del fatto di come si sono svolti, dove sono andato, cosa abbiamo fatto, se c'ero io effettivamente. Nessuno sapeva questo. Poi chi siamo andati... io non ho visto quanto... mi è stato riferito da... e ne ha fatti quello. Poi il fatto da lì fino ad arrivare alla macchina, io alcune cose le ho percepite bene, altre non me l'ha raccontata come l'ho vissuta io. Poi i dettagli... IMPUTATO VALERIO – Mi fu riferito
PRESIDENTE – Sì, certo, certo. In questa ricostruzione corrente nell'ambiente sul ruolo di Gianluigi, lui era un partecipe diretto o era un mandante, un organizzatore? Esattamente qual era la posizione? IMPUTATO VALERIO – Allora, un mandante, perché anche per lui funziona quel ragionamento del... come dire, della relazione extraconiugale. PRESIDENTE Tutta la famiglia, l'onta copre tutta la famiglia? IMPUTATO VALERIO – Tutta la famiglia, Signor Presidente, ma per tutta la famiglia, perché loro sono un gruppo tendenzialmente, Gianluigi è il fratello di Nicolino, Nicolino è un personaggio, quindi che lo tiene (inc.) è un

padrino. PRESIDENTE – Va bene, ne parleremo nel momento opportuno IMPUTATO VALERIO – Sì, è un padrino, ieri no, ieri no, ma oggi è un padrino per quello che ha fatto. PRESIDENTE – Bene IMPUTATO VALERIO – Il locale di Reggio Emilia era dei DRAGONE, oggi è dei SARCONE. PRESIDENTE – Bene. IMPUTATO VALERIO – Se vogliamo... PRESIDENTE – Va bene, questa questione la approfondiamo più avanti. Però ci dica appunto, secondo quello che lei sa, secondo la voce dell'ambiente, era uno di quelli che sparava o no SARCONE Gianluigi. INTERVENTO – Presidente, però le voci dell'ambiente, le voci correnti... IMPUTATO VALERIO – Ha sparato, perché è uno di quelli che spara, Gianluigi ha sparato. Nel periodo quando io ero ai domiciliari, che lui mi portava lo stupefacente, la cocaina, Gianluigi mi raccontò che sparò insieme con Topino a un pastore o un contadino, adesso non lo so. Dice che quel giorno pioveva a dirotto e gli ha fatto saltare... gli ha fatto scoppolare 'a capa, gli ha fatto saltare la testa. Signor Presidente, con un proiettile cioè gli ha fatto saltare... questo è stato diretto suo, non è che me l'ha raccontato il signor Rossi, me lo ha raccontato Gianluigi. PRESIDENTE – E rispetto al tentato omicidio VILLIRILLO lei cosa sa? Era fra quelli... IMPUTATO VALERIO – Ma... allora, il VILLIRILLO è stato attentato da loro, l'azione l'hanno promossa e fatta loro con quelli che avevano a disposizione loro. PRESIDENTE – Va bene. IMPUTATO VALERIO – I SARCONE, loro sono i SARCONE in questo caso PRESIDENTE – Va bene. Mentre per quanto riguarda poi l'omicidio, che è avvenuto quanti mesi dopo?..., IMPUTATO VALERIO – E' avvenuto prima, è avvenuto prima.

Tra il settembre del 1993 e il 1998 VALERIO viene arrestato e detenuto per spaccio di stupefacenti.
Il collaboratore ha raccontato l'intensa attività con gli stupefacenti cui l'associazione reggiana si dedicò nel corso del 1993. VALERIO riceveva gli affiliati con i quali lavorava in quel settore. Gianluigi SARCONE andava e veniva dall'appartamento che era frequentato anche da Alfonso DILETTO e da Giuseppe SARCONE, "venivano in continuazione" e gli recapitavano lo stupefacente in conto vendita. Non voleva denaro per sostenersi, ma stupefacente che *"è come avere dei soldi"*. Da costoro otteneva anche informazioni su indagini, arresti e perquisizioni.
In quel periodo e nei mesi successivi venivano arrestati i principali esponenti dell'associazione: nel 1994 Raffaele DRAGONE, negli stessi mesi finirono in carcere Domenico LUCENTE Antonio MACRI' e altri.
A partire dal 97-98 VALERIO aveva iniziato a fruire di permessi, sempre in Emilia.

Tra il 1994 e il 1997 Antonio MACRI', nel frattempo uscito dal carcere, assunse maggior peso criminale all'interno della associazione, grazie alla ritrattazione del testimone che lo aveva riconosciuto come uno dei killer dell'omicidio VASAPOLLO. Inizialmente arrestato grazie a una testimonianza, l'associazione si mise concretamente in moto per inquinare la prova attuando un uno dei metodi principali per sottrarsi alle responsabilità penali: *PRESIDENTE – Specifichi cosa intende per pressioni e se questa attività è in qualche modo legata al modo di operare di qualcuno del gruppo insomma. Specifichi bene questa attività di pressione. IMPUTATO VALERIO – Questo mi informò la Scimmia, perché ci si incontrò in carcere con la Scimmia. PRESIDENTE – Sì. IMPUTATO VALERIO – Quindi mi raccontò... cioè quando*

ero in carcere mi raccontò la Scimmia che si faceva pressione su questa cosa qua. PRESIDENTE – Pressione cosa vuol dire in concreto? Dica... IMPUTATO VALERIO – Praticamente ai parenti di questo ragazzo qua, tramite pugliesi, conoscenti pugliesi si è fatta un'attività, diciamo, di dire: "Di' che non lo riconosci". Il ragazzo voleva dire la verità e lui... cioè meglio dei soggetti pugliesi, attraverso quelli calabresi, quelli che ci sono... i regali, ha promesso questo ed è stata fatta questa di forzatura ad indurre il ragazzo a negare tutto, cioè a dire: "No..." PRESIDENTE – C'erano delle minacce? Io questo voglio sapere molto concretamente IMPUTATO VALERIO – Certo che ci sono delle minacce. PRESIDENTE – E bisogna dirlo. IMPUTATO VALERIO – Ci sono le minacce.
PRESIDENTE – Pressione sennò... bisogna dirlo, sennò pressione diventa un termine interpretabile, invece bisogna dire i fatti, le cose. IMPUTATO VALERIO – Suddittanza psicologica può essere più... li hanno minacciati, Signor Presidente, quando io vado con la mia presenza a dirti che devi richiamare... attraverso altri soggetti, i punti di riferimento calabresi che si conoscono vanno da quelli pugliesi e quelli pugliesi lo hanno portato a condizione di ritrattare, perché il ragazzo non voleva ritrattare. PRESIDENTE – Questo metodo di operare, di agire sui testimoni... IMPUTATO VALERIO – E' un... PRESIDENTE – Prego? È un? IMPUTATO VALERIO – Sì usa, si fa questa cosa. PRESIDENTE – E questo ce lo dovrebbe illustrare anche sinteticamente, però se questo è un fatto occasione, se è un fatto sistematico. IMPUTATO VALERIO – In questa occasione, diciamo, in questa occasione ha funzionato così, perché è così. Poi io se ho dei problemi in Puglia a livello 'ndranghetistico, mi rivolgo al capo lucano della... e poi attraverso il mio referente, se non sono una persona di, come dire, di spicco, che posso agire, in questo caso chiederei a GRANDE ARACRI: "Vedi che ho un problema in Puglia" e lui si applica con quelli della Puglia a capire dov'è la zona, per dire questo di dov'è, diciamo Bari. Si va su Bari e si vede chi c'è su Bari. Su Bari chi c'è? Questo. Tramite le conoscenze, le carcerazioni, tramite quello, c'è sempre un legame nel mondo criminale. PRESIDENTE – Quindi possiamo dire che in un processo in cui sono imputati persone accusate di essere 'ngranghetiste, nell'ipotesi in cui queste poi lo fossero realmente, lei può affermare che questo tipo di attività sulle prove contrarie, sulle prove a carico è sistematico, avviene sempre, si tenta sempre oppure è quando capita, quando c'è la possibilità? Voglio dire è un metodo o è un fatto... IMPUTATO VALERIO – No, questo è un metodo ed è anche efficace, Signor Presidente. È un metodo, è un modo di operare nostro che c'è sempre, questa attività c'è sempre. C'è un omicidio e un testimone mi indica, è naturale che si fa la... a livello 'ndranghetistico. Poi se è il signor Rossi che va a sparare a quello, può essere una minaccia diretta di qualche suo parente, ma nella 'ndrangheta insomma che cos'è... la protezione dov'è?"

Ottenuta la scarcerazione, MACRI' iniziò la sua formidabile ascesa criminale: *"perché il MACRI' comincia a diventare importante, cioè da un omicidio esce fuori, gli omicidi erano forti, come ho detto dipende quale omicidio si fa. È vera che c'è l'oro, c'è a 14 carati, 18 carati e oro zecchino, 24 carati. Quindi dipende l'omicidio che si fa e in questo senso con questi carati questo... la sua caratura era non indifferente, quindi..."* . Al suo fianco, personaggi quali FLORO VITO Giuliano, che ereditò il patrimonio delle relazioni criminali che era stato di Antonio VILLIRILLO, Giovanni Caiazzo, proveniente dalla Germania e i fratelli MEGNA. In questo periodo, la situazione era apparentemente stabilizzata e MACRI',

che rappresentava i DRAGONE, ampliò le attività criminali del gruppo: *IMPUTATO VALERIO ...Quindi a questo punto queste tre figure cominciano a... a diventare importanti Attorno a questo se ne aprono altri. Si aprono i MEGNA, ma questa è una famiglia di Cutro, che abitano in via Dalmazia: Vito MEGNA, Salvatore MEGNA, Gino MEGNA. E si aprono tante attività di gioco d'azzardo, di fatture, di usura, di prestiti, insomma tutte queste attività qua cominciano a... di stupefacenti, queste attività incominciano a crescere tutte. Ormai il tempo degli omicidi è finito, quindi i vincenti a questo punto sono i DRAGONE. Topino rappresenta DRAGONE e quindi si va avanti con Topino. Topino comincia a fare le sue attività, cresce a dismisura, arriva al '97 ed esco fuori io. Quindi a quel punto lì mi avvicino... '97 – '98, diciamo così, che poi è il periodo più... il '98, che io inizio ad andare a Reggio Emilia, perché esco come...*

Sul finire del 1997 VALERIO ottenne permessi e riprese il suo posto di 'ndranghetista grazie alla domanda di assunzione che gli fece Palmo VERTINELLI. Anche in questo caso la richiesta di assunzione era espressiva degli obblighi di solidarietà e di mutuo soccorso cui gli affiliati devono adempiere. VERTINELLI conosceva perfettamente l'appartenenza alla 'ndrangheta di VALERIO : *IMPUTATO VALERIO – Certo che sa chi sono. PRESIDENTE – Va bene. IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì e mi vede crescere, praticamente io avevo 15 anni quando lo conosco. Vado arrestato con loro, mi arrestano con Palmo VERTINELLI nell'83. Poi succede tutto quel passaggio Isola d'Elba, Botti, Amerigo Botti, Frassaro, (inc.) che fa lo scavallo al cugino che è il figlio di De Luca geometra, che poi doveva agganciarsi... Ho nominato De Luca, mi è venuto in mente che c'erano delle persone a disposizione a Cutro e nei fatti di Cutro c'è anche il Turuzzu De Luca detto 'U Rapinu. PRESIDENTE –....quindi lei esce dal carcere. L'ultimissima domanda riguarda sempre VERTINELLI, quello che le avevo chiesto prima, cioè VERTINELLI la assume, sapendo che lui è un 'ndranghetista – poi ci dirà la posizione di VERTINELLI specificamente, ce la dirà più avanti – quello che le voglio chiedere è se l'assunzione che viene fatta per consentirle di operare sul territorio viene fatta sapendo che, come dire, lei prende il suo posto in un contesto insomma, non voglio anticipare frasi. Cioè non è che è solo per... voglio dire è un'assunzione che viene fatta in un contesto più ampio, ce lo vuole illustrare? Quello che intendo dire, io cerco di fare delle domande il più neutre possibile, l'assunzione che le fa VERTINELLI, lei esce dal carcere, sapendo quindi lei ha detto che lei è un 'ndranghetista, viene fatta appunto sapendo che lei... solo perché lei è un 'ndranghetista o anche perché lei prende posto in un contesto di un certo tipo, tornando a Reggio Emilia da libero? IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, è chiaro il mio posto qual è a Reggio Emilia soprattutto per uno che è già nella parentela. Che sono un 'ndranghetista lo sa benissimo, soprattutto... PRESIDENTE – Le sue attività le conosce? IMPUTATO VALERIO – Certo che le conosce, quando vado a chiedere a VILLIRILLO che voglio sapere chi ha sparato, chi non ha sparato è VERTINELLI Palmo che mi accompagna. PRESIDENTE – Quello che lei intende o potrebbe fare o pensa di fare è noto a questa persona? IMPUTATO VALERIO – E' a sua conoscenza, perché nel '90 quando mio fratello va... anziché andare dal papà di VERTINELLI Palmo, da VERTINELLI Tommaso, che è il suocero di mio fratello, va direttamente da Palmo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Per la questione di GRANDE ARACRI come base logistica per uccidere...*

IMPUTATO VALERIO - Per la questione di GRANDE ARACRI, sì, che dovevano uccidere... come base logistica che dovevano uccidere il Tre Dita e il figlio, perché il figlio è stato... l'attentato al figlio tutte le volte che abbiamo fatto l'attentato qua e quando è stato ammazzato Tre Dita, quando è stato ammazzato Dramore, ci doveva essere anche il figlio. Quindi sa bene chi era VALERIO Antonio, altro che.

Dei mesi di lavoro con VERTINELLI, VALERIO ha ricordato la bassa retribuzione, *"il caporalato su tutto, sfruttava tutto"*. A Reggio Emilia avviò un'attività collaterale, come promotore assicurativo. Ottenne l'affidamento in prova e sviluppò l'attività assicurativa.

Trovò anche un lavoro al bar Pendolino a Santa Croce, dove diversi personaggi gestivano usura, false fatturazioni, gioco d'azzardo, recupero crediti: *"I FLORO VITO, i fratelli. Perché qua, prima diciamo, nel primo periodo, erano i tre fratelli Giuliano, Salvino e Gianni; nel periodo 1994-1997, perché poi racconto anche qui, vi spiego poi tutto, che fanno con Nico Cavallo, con... – Nico Cavallo sarebbe Domenico Frontera –, con Caiazzo Giovanni, con FLORO VITO Giuliano e chi c'era più... Fermiamoci qua, se poi arrivano... tanto mi vengono poi dopo. Fanno un'attività con questo marchio Vincenzo, con Luigi Spagnolo, con LAMANNA Giovanni, che lo chiamano il geometra. Con queste persone loro facevano attività sia di falsa fatturazione, di usura, in concomitanza dei MEGNA. Facevano questa attività di usura al bar Pendolino. Inoltre c'era il gioco d'azzardo, c'era il recupero credito, insomma c'erano tutte queste attività che si svolgevano in quel bar lì. Questo bar era gestito da Romano Carmine, che era colui che, insieme al fratello di VASAPOLLO, incendiò il Ciao Ciao."*.
Con MUTO Luigi e MUTO Antonio cl. 78, svolse analoghe attività, sempre operando dall'interno del Pendolino.

In questo periodo il bar Ciao Ciao, gestito da Romano Carmine e dove era morto il fratello di VASAPOLLO e da dove LAGROTTERIA era fuggito, veniva dato alle fiamme.
Nel dicembre del 1998 venne fatta esplodere una bomba al bar Pendolino, che causò 13 feriti, alcuni gravi. Quella bomba portava la firma di BELLINI Paolo, che aveva ripreso la sua attività con il gruppo VASAPOLLO-RUGGERO-BONACCIO, nonostante avesse assunto il ruolo di testimone di giustizia in relazione alla strage di via dei Georgofili a Firenze e alla relazione confidenziale instaurata con Nino Gioè, affiliato di Cosa Nostra. Probabilmente, la ragione di quella bomba era da individuarsi nel fatto che la frequentazione da parte del VALERIO dei luoghi in cui erano soliti riunirsi i cutresi dei DRAGONE-CIAMPA'-GRANDE ARACRI svelò al gruppo rivale il doppio gioco a lungo ordito da VALERIO. Secondo il collaboratore, poi, sullo sfondo vi erano ragioni legate al traffico di sostanze stupefacenti. In precedenza BELLINI aveva ucciso un altro esponente della consorteria egemone ABRAMO Giuseppe e il 16.4.1999, avrebbe ucciso Oscar Truzzi per errore, intendendo uccidere Nicolino SARCONE. BELLINI era tornato segretamente a Reggio Emilia, aveva ripreso i contatti con quelli del suo gruppo e portò a compimento questi episodi delittuosi, su richiesta del gruppo. *IMPUTATO VALERIO – Fu una questione sempre del BONACCIO, per via di droga che spacciavano i ragazzi diciamo di quel periodo, non c'era solo Abramo, c'era Mendicino Alfonso, c'era Silipo Salvatore, c'era appunto Giovanni*

Abramo e ce n'erano altri in quel gruppetto lì. E quindi facevano attività di spaccio. Poiché BONACCIO aveva l'Oktoberfest - lui e i suoi fratelli perché avevano un'attività diciamo... lui era socio occulto, mentre i fratelli... adesso non ricordo... (inc.) credo si chiami e l'altro... Uno aveva il bar davanti alla stazione, davanti all'Hotel Marconi. Quindi questi avevano questa attività e gli dava fastidio, perché la droga dovevano venderla loro, non gli altri, e quindi decisero di uccidere il Pino Abramo, perché era quello – il Giuseppe - era quello che era più attivo nel gruppetto.
PRESIDENTE – Questo avviene quando? IMPUTATO VALERIO – Nel 1998. PRESIDENTE – Mese, più o meno? Periodo? IMPUTATO VALERIO – Alla fine, dicembre. Novembre–dicembre.
PRESIDENTE – E poi la bomba al Pendolino... come si chiamo? Pendolino, sì. IMPUTATO VALERIO – Sì, bar Pendolino. PRESIDENTE – Al bar Pendolino quando avviene e per quale motivo? IMPUTATO VALERIO – Lì avviene perché... PRESIDENTE – Chi era il proprietario del Pendolino, chi era il titolare dell'attività? IMPUTATO VALERIO – Allora, lì ci sono diversi ordini, cioè diversi... Ci sono due ordini di ragioni. Una, perché lo frequentavamo noi:, io, Topino... per questo gli andò di traverso a loro. Dopo tutti questi fatti, che io ancora incontravo Topino. Questo al VASAPOLLO Vincenzo, non gli andava giù questo, perché poi qui si vedono le persone. Il bar Pendolino era un buco e stavano tutti fuori, quindi... E pertanto loro giravano, facevano attività di indagine, come la facevamo tutti, ognuno per il suo gruppo, ciascuno per il suo. Quindi si faceva questa attività d'indagine ed hanno visto me, hanno visto Topino, hanno visto FLORO VITO Giuliano, hanno visto gli altri fratelli; insomma, eravamo tutti cutresi, perché poi erano tutti i cutresi eravamo lì... IMPUTATO VALERIO – A questo punto loro capiscono bene e chiaro le questioni: gli ritornano tutte le questioni, tutti i dubbi che avevano nel 1992, quando ormai è tutto chiaro. Nel 1998 per loro era tutto chiuso, quando vedo me che frequento in modo... perché io quando andavo al carcere e poi ritornavo, spesso e volentieri mi fermavo. Quando poi ero più libero, semilibero diciamo e potevo muovermi, anche in virtù dell'attività che io facevo assicurativa, per incontrare nuove persone, per allargare il mio portafoglio, a me veniva utile, per più ragioni, quindi qualora a me avessero chiesto qualcosa, io era chiaro che avessi detto che facevo l'assicuratore. Questo è, ma poi potevo sempre dire che cercavo delle persone per lavoro, che poi da lì mi parte un lavoro.

Nel frattempo, insieme a VERTINELLI e MUTO Luigi, VALERIO aveva avviato un'imponente attività di falsa fatturazione: *lui ha bisogno di fare la falsa fatturazione, doveva fare circa due miliardi e rotti di falsa fatturazione; io procuravo le persone, poiché avevo in contatto ormai quasi tutti, con le fatture false. E facevo un giro di fatture con Palmo, che io mi guadagnavo e i miei tre–quattro milioni di lire per ogni giro che facevo, andavo con un foglio, si facevano per dire dieci milioni di lire, io contavo... mi facevo fare la fattura dal pseudo artigiano, che era un fatturista, uno che faceva le fatture, quindi uno dei nostri, era uno che era a disposizione.*
PRESIDENTE – Questo lo precisi bene: le persone che lei procurava, procacciava perché facessero fatture false, lei li ha chiamati fatturisti, cioè persone che si prestavano a fare questo lavoro, ma erano, al contempo, inseriti nell'organizzazione di cui lei sta parlando?

IMPUTATO VALERIO – Come dire, erano disponibili, erano facenti parte di un organismo, di un'organizzazione di falsa fatturazione. Non erano, come dire, 'ndranghetisti che andavano a sparare, però erano 'ndranghetisti che fanno la falsa fatturazione, si prestano al meccanismo della falsa fatturazione.....
L'illecito lo faccio con MUTO Luigi: facciamo la falsa fatturazione, con la Gimar, che da qui nasce la Gimar. La Gimar S.r.l. nasce proprio da questo momento. Quindi da questo contesto nasce la Gimar S.r.l.. Quindi io e Luigi costituiamo la Gimar S.r.l., facciamo la falsa fatturazione, facciamo le truffe, facciamo... che poi, più avanti, faremo altre cose. Quindi, per cercare di contestualizzare tutto quello che abbiamo aperto e poi andiamo avanti, signor Presidente, perché sennò altrimenti capisco che voi, che mi ascoltate la prima volta, per me è importante aprire tutte queste dinamiche, tematiche, altrimenti pure io, andando avanti e indietro, magari faccio confusione.....
....
IMPUTATO VALERIO – Sì. A questo punto che cosa succede? Che noi facciamo - VALERIO e MUTO Luigi - fanno questa attività di falsa fatturazione; io coinvolgo il Luigi MUTO e cominciamo ad aprire sia conti bancari con la Gimar, apriamo dei conti bancari, ci facciamo aprire una linea di credito per lo sconto fatture, una linea di credito per i titoli, una linea di credito per le assicurazioni vita, quelle che non verranno, come ci proponeva il bancario, che non... sono insequestrabili, e incominciamo a capire che c'è qualche cosa che si può fare che non può essere sequestrata, pertanto noi lavoriamo in questa direzione qua. Io e Luigi cominciamo a comprare titoli, compriamo... I titoli sappiamo che possono essere contestati ma le assicurazioni, quelle erano impignorabili anche dall'antimafia.

Era così iniziata l'epoca della falsa fatturazione, che comportava però anche l'usura, *("dare i soldi a sessanta giorni e si pigliava il venti, il venticinque per cento. Davamo i soldi a trenta giorni, a novanta, però a novanta sempre con venti, venti, venti. Cioè, era il venti per cento a trenta giorni, ecco").* In quel periodo *"era così, funzionava così. E facemmo tanta attività, sia alla Loro banca, sia alla San Prospero, che poi diventò BPDN."* Con Palmo VERTINELLI VALERIO aveva sviluppato un imponente traffico di false fatture. Significativamente, ha ricordato VALERIO, il giorno dell'attentato di cui rimase vittima per mano di BELLINI gli trovarono addosso un mucchietto di fatture, un sacchettino di fatture.

Lo sviluppo di un'intensa cooperazione di VALERIO con Palmo VERTINELLI nell'ambito dell'emissione di false fatture lo condusse ad un coinvolgimento nella vicenda dell'acquisto all'asta degli immobili del residence di Le Castella.
Alcuni mesi dopo l'attentato subito da VALERIO, Palmo VERTINELLI, dopo avere eseguito l'operazione di acquisto all'asta del residence in costruzione a Le Castella chiese l'appoggio di VALERIO per affrontare GRANDE ARACRI.
VALERIO assecondò la richiesta, e organizzò l'incontro tramite Giovanni ABRAMO, all'epoca fidanzato con la figlia di GRANDE ARACRI, Elisabetta.
Palmo considerava VALERIO *"un buon biglietto da visita per lui"*. All'incontro presero parte Salvatore De Luca, ABRAMO Giovanni Abramo e LIPEROTI Giuseppe e Pino COLACINO:
" Ci si presenta lì, Palmo non sapeva, era in soggezione, non sapeva come illustrare la questione, perché sapeva di avere fatto cattivo gioco, ecco. Perché lui all'asta fece un gioco

al rialzo e non doveva essere così, Palmo si è fidato di un tale Tolone, adesso non mi ricordo come si chiama il Talone, ma è un soggetto che ha un ristorante lì a Le Castella. Mi verrà il nome... Mi viene Mario, ma ce n'è un altro, adesso non mi ricordo, perché conosco due fratelli Talone, quindi non saprei qual è....". Fu proprio Tolone a proporre a Palmo l'affare di Le Castella. Palmo VERTINELLI e Tolone parteciparono alla asta da soli e la vinsero. VALERIO ha spiegato che Tolone fece spendere a VERTINELLI molti soldi, promettendogli la copertura degli ARENA e inducendo a sottovalutare la forza di GRANDE ARACRI. Non rispettò i patti. VERTINELLI, nell'agire a Le Castella, *"non aveva quella percezione di quale era la posizione di GRANDE ARACRI. E allora, sentendosi vicino a Talone, perché all'epoca, diciamo come credenza popolare, era Isola il gruppo, il clan, la cosca più forte di.... Il gruppo ARENA".* VERTINELLI si lasciò quindi indurre da Tolone ad assecondare la posizione del clan ARENA, indicatogli come gruppo più forte.
L'asta, era relativa a più fabbricati e alla stessa parteciparono anche i fratelli di GRANDE ARACRI, essendo Nicolino in galera. La gara si concluse a rilanci da dieci milioni di lire, ma Palmo VERTINELLI aveva commesso l'errore di considerare più forti gli ARENA

IMPUTATO VALERIO – Allora, praticamente è vero che si combattevano nell'asta, ma in verità che cosa succedeva? Che il VERTINELLI si sentiva forte, come stavo dicendo prima, che non credeva, di fronte Isola, gli ARENA, non credeva potesse... perché in quel momento il Talone gli rappresentava ARENA.
PRESIDENTE – ARENA.
IMPUTATO VALERIO - GRANDE ARACRI non poteva essere più prepotente degli ARENA, in sostanza.
PRESIDENTE – Benissimo.
IMPUTATO VALERIO – Così evitiamo di fare giri di parole, signor Presidente. Lo dico come mi viene: prepotente, cioè prevale l'ARENA rispetto... perché come cosca era conosciutissima l'ARENA.
PRESIDENTE – E poi il bene era sul loro territorio e quindi immagino che, dovendo comprare un bene all'asta nel territorio degli ARENA, il fatto che lui avesse come socio questo Talone, che era legato agli ARENA, gli desse la garanzia di avere l'appoggio della famiglia che controllava il territorio, e quindi se ne poteva infischiare del fatto che concorrenti erano i GRANDE ARACRI, che però erano...
IMPUTATO VALERIO - Erano i GRANDE ARACRI.
PRESIDENTE – È così?
IMPUTATO VALERIO – Era questo. E me lo rappresentò questo qua Palmo e gli ho detto: "Palmo, vedi che stai facendo un errore.

Le gravi conseguenze di questa vicenda cominciarono a profilarsi nel momento in cui GRANDE ARACRI venne scarcerato e VERTINELLI venne interrogato.
VALERIO ha raccontato l'imbarazzo di VERTINELLI a fronte dell'ignoranza della fama criminale acquistata da GRANDE ARACRI:
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, Nicolino GRANDE ARACRI non c'era. Poi andiamo, dopo che lui esce fuori, andiamo lì a casa sua e incomincia a fargli pesare la questione. Ma ancora VERTINELLI non ha la percezione reale. È vero che sa i fatti, è vero che è diciamo intraneo

alle questioni, ma ancora lui tante cose non le può sapere come altri diciamo disponibili, associati, sodali, che siano nei patti omicidiari. Quindi GRANDE ARACRI non lo conosco nemmeno io bene in profondità e ci ho fatto delle cose con lui. Tant'è che a BLASCO ha detto: "BLASCO, lui se lo può permettere di... può dire che è venuto con me sulla...", per dirgli che mi posso vantare che io sono andato sull'azione con GRANDE ARACRI, riferendosi a me. Gli ho detto: "Nicola, stai zitto che lui non sa niente", riferendomi a BLASCO Gaetano. Gli ho detto: "Vedi che lui non sa niente, ci gira con me ma non le sa le cose" Per dire, signor Presidente, con BLASCO c'ero dalla mattina alla sera, oggi sta ascoltando chi è realmente VALERIO . Nonostante lui ci ha girato dalla mattina alla sera con me. Quindi chi ha certe carature, chi ha certa... Poi, da qui si capiscono chi regge e chi non regge gli intrallazzi, chiamiamoli così, le fila di poter tessere i ragionamenti e dover portare a termine le questioni. E questo qua è successo poco prima che ci desse la carica di quartino. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ad entrambi? IMPUTATO VALERIO – Ad entrambi, sì. Perché lui, la sua carica, diciamo, era ad onorem, non è guadagnata con l'attività sul campo.

GRANDE ARACRI contestò molti comportamenti a VERTINELLI, a partire dal fatto che non aveva messo a disposizione la sua casa per l'attentato a RUGGERO. VERTINELLI era in soggezione, e cercò di difendersi sostenendo che sul territorio di Isola comandavano gli ARENA e, quindi, che GRANDE ARACRI non aveva titolo per avanzare le sue pretese. La reazione di GRANDE ARACRI fu decisa: *" E Nicola gli ha detto: "Tu qua non hai capito, qua ci sono io, sto facendo io, quindi... si sono presentati i miei fratelli", Poi lui rincarava la dose a maggior ragione sui suoi fratelli. E quindi, a questo punto, VERTINELLI, nonostante c'erano i suoi parenti pure, che sono Turuzzo De Luca, Pino Sciampo, c'era VALERIO , c'era Liperoti, c'era Abramo, la questione ormai gliela aveva 'ntostata, come diciamo noi, gliela aveva messa giù dura, per dire, qua - ARENA o non ARENA - siccome c'erano i miei fratelli, l'operazione è mia!" e ha incominciato ad imporsi. "E adesso si fa come dico io. Si fa come dico io!" e si è andati avanti a fare come diceva lui. Però Palmo ancora giocava a fare il solito raggiro nei confronti degli altri. Tant'è che arrivano ad uno... cioè, siccome ci fu uno scontro con gli ARENA, tant'è che va a morire... o, meglio, Turuzzo BLASCO e Salvatore Nicosia vanno a sparare a quelli... al bar, lì, con... come pure anche lo Scerbo e Franco ARENA."*

La vicenda divenne uno dei motivi che condusse all'omicidio di Franco ARENA da parte di due killer, uno dei quali, Salvatore BLASCO, sarebbe poi stato ucciso, per vendetta, nel 2003 dopo la scarcerazione di Totò DRAGONE. VALERIO non ha saputo dire chi abbia materialmente sparato all'ARENA, ma sa che fra i tre killer vi era BLASCO Salvatore.

GRANDE ARACRI decise che l'affare del residence doveva essere suo e così fu: " *GRANDE ARACRI gli ha imposto quanti appartamenti dovevano andare a... uno a Lino Greco, uno a questo, uno lo pretendeva anche il BLASCO, perché gli avevano ammazzato il fratello. Insomma ognuno pretendeva la sua parte. E poi il VERTINELLI si diede da fare. Scese Totò Oliveiro che è suo cognato a finire gli appartamenti. Gli appartamenti, una parte sono stati finiti."*

L'ambiguità dimostrata da VERTINELLI, però aveva inasprito i rapporti, tanto che GRANDE ARACRI voleva ucciderlo, ma desistette dal progetto perché era intestatario degli immobili: *Palmo gioca sull'asse Cutro-Isola e più volte fa scontrare le persone. Tant'è che, ad un certo punto, anche GRANDE ARACRI voleva ammazzare VERTINELLI. A un certo punto lo voleva ammazzare, però sapeva che se faceva questo andava a monte tutta l'operazione, quindi per amore di non.:, perché ammazzare Palmo ci metteva poco, ma non... come dire non lo fece non perché poteva creare qualche problema, ma perché poteva richiamare - poiché Palmo era titolare di quel fabbricato - in questo senso ceravano di fare un colpo alla botte ed un colpo al cerchio.*
Il comportamento del VERTINELLI fu fortemente stigmatizzato; addirittura gli si faceva pesare una responsabilità per la morte di Salvatore BLASCO: " *qua viene ucciso anche il BLASCO Salvatore, e quindi BLASCO Gaetano, successivamente alla morte del fratello, quando ebbero da litigare Pino VERTINELLI e BLASCO Gaetano, ebbero uno scontro forte e Gaetano BLASCO gli ha fatto pesare il fatto che per Le Castella, per lui era morto suo fratello: "E' murutu fratema!", gridando proprio come sa fare lui.".*

Tra il 30 aprile e il primo maggio del 1999 VALERIO era scampato miracolosamente a un agguato, rimanendo ferito.
VALERIO ha raccontato l'episodio con dovizia di dettagli e lo ha attribuito, senza alcuna esitazione, a BELLINI. Costui, aveva atteso che VALERIO rientrasse a casa, intorno alle dieci di sera, aspettandolo nel parcheggio sotto casa dove VALERIO parcheggiava normalmente l'auto prima di salire in casa. Mentre VALERIO stava facendo retromarcia, BELLINI sbucò da un camioncino e sparò al suo indirizzo. VALERIO cercò, invano, di schiacciarlo contro il muro. Venne colpito da una pallottola che gli perforò il braccio, fermandosi nel collo. Nonostante il lucido tentativo di rendere mobile il bersaglio muovendosi a zig zag, due colpi sparati dal BELLINI lo raggiunsero alla testa. VALERIO porta ancora i segni, mostrati in aula. Svenne. l'auto si è schiantò contro un muro, mentre le ruote giravano a vuoto e scoppiarono.
A salvarlo, secondo VALERIO, furono il rumore dell'esplosione della gomma e l'arrivo rapidissimo di un amico poliziotto che abitava di fronte a casa sua, nonché la fortunata presenza, all'interno di un vicino ristorante, di soggetti della Croce Rossa che gli diedero immediato soccorso. In queste condizioni BELLINI non poté sparare il colpo di grazia, costretto alla fuga. VALERIO rimase ricoverato in ospedale per un mese in stato di arresto. Dopo l'attentato riferì confidenzialmente alla polizia che a sparare era stato proprio BELLINI Paolo che aveva visto in volto.
L'indagine interna al gruppo condusse, senza incertezze, a identificare nel gruppo VASAPOLLO- RUGGERO-BONACCIO i mandanti dell'attentato.
La successiva perquisizione a casa di VALERIO mise in luce l'attività di falsa fatturazione che egli svolgeva già a quel tempo. VALERIO aveva già detto che per guadagnare tre-quattro milioni di lire al mese in più, che rappresentano la sua parcella, compilava fatture false per conto di Palmo VERTINELLI. Quelle fatture le teneva nascoste, prima di portarle all'incasso, dentro una busta di plastica nell'intercapedine di un sottofinestra. All'interno di un sacco vi erano diverse fatture timbrate e pronte per essere compilate con l'importo che sarebbe stato indicato dai "fruitori del servizio", e che avrebbe dovuto consegnare a Palmo VERTINELLI.

VALERIO apprese del ritrovamento di queste fatture da un servizio di Telereggio, nel quale si vedeva l'ispettore che aveva eseguito la perquisizione allontanarsi dalla sua abitazione con in mano una busta di plastica che VALERIO ha detto essere quella all'interno della quale erano contenute le fatture e la documentazione.

Dopo un breve periodo di carcerazione, tra la fine del 1999 e gli inizi del 2000, VALERIO riprese il suo posto nell'organizzazione, unendosi a MUTO Luigi e a BLASCO Gaetano che il GRANDE ARACRI gli aveva indicato come "uno dei nostri". In questa fase i rapporti con BLASCO erano ottimi. Nei primi mesi del 2000 VALERIO scese in Calabria ed incontrò GRANDE ARACRI Nicolino e gli parlò dei sospetti che nutriva sul suo attentato. Sospettava, in particolare, di FLORO VITO Giuliano, Giovanni Caiazzo e di Antonio MACRI', Topino. Prima di subire l'attentato, circolando per Reggio Emilia dalle parti del Consorzio agrario, gli era parso di vedere BELLINI. Sapendo che era libero e collaboratore di giustizia, non vi fece caso e non si preoccupò, essendo impensabile che un collaboratore di giustizia, quale era considerato al tempo BELLINI, anche nelle trasmissioni televisive, potesse circolare liberamente per Reggio Emilia.
Sul pentimento di BELLINI, tuttavia, VALERIO nutriva qualche dubbio non risultandogli che avesse parlato del tentativo omicidiario di D'Angelo che BELLINI avrebbe dovuto confessare.
Quando era ricoverato in ospedale, FLORO VITO Giuliano gli fece visita chiedendogli se a sparare fosse stato BELLINI. Quella domanda lo insospettì perché non comprendeva come potesse FLORO VITO sapere che BELLINI, collaboratore, fosse a Reggio Emilia. Al termine della visita, inoltre, FLORO VITO gli portò i saluti di Antonio MACRI' Tutto ciò insospettì VALERIO, anche perché, secondo la ricostruzione di MACRI', chi aveva sparato doveva essere una mano tedesca "*secondo le dietrologie che costruiva Topino*". VALERIO aveva iniziato a pensare che FLORO VITO sapesse molto più sul suo attentato.

GRANDE ARACRI affrontò il tema Reggio Emilia, quando MACRI' si era allontanato: *IMPUTATO VALERIO – GRANDE ARACRI mi chiede: "Che sta succedendo a Reggio Emilia" e io gli dico che... "Come che sta succedendo? C'è mi hanno sparato, insomma vediamo che arriva, cioè che...", cioè non si capiva in effettivamente nelle nostre attività di indagini che cosa succedeva. Allora siccome io avevo capito che c'era Topino, c'era FLORO VITO dietro a tutti questi meccanismi qua, che avevano quell'intenzione lì, io non dissi nulla ancora a Nicola di tutto quel mio pensiero e gli infilai un ragionamento al Nicolino. Siccome Nicolino aveva intenzione di finire il suo percorso con Topino e poi altri, quindi che cosa fa? Io capisco e Nicolino mi fa capire... O meglio chiedo che cosa... qual era la mia risposta in merito su Topino e io gli dissi: "Prima glieli hai dati gli incarichi, adesso è naturale che se li gioca. A Reggio Emilia che cosa succede? Questo succede. Mi sparano. Quello spara qua; quello si salva per miracolo che scambiano una macchina, buttano bombe..." e io ho caricato un po' la situazione. A quel punto Nicolino capisce che a me di Topino non mi interessa. Da quel momento Topino insomma incomincia l'attività di eliminazione del... Mi perdoni, dottoressa, diciamo l'intenzione è già in programmazione per eliminazione, al di là della mia risposta, c'era già perché era già al tavolo. Al tavolo era che era doveva essere ucciso il... ma non al pranzo. (Ndt, voci sovrapposte).*

A quel pranzo, in quel dialogo GRANDE ARACRI, anche grazie alle parole di VALERIO, maturò la decisione di uccidere MACRI' Antonio, che non era più affidabile e si era allargato troppo. La scomparsa di MACRI' avvenne venti giorni dopo. VALERIO, che comprese la gravità della situazione e temeva rivolgimenti, tradimenti e ritorsioni fuggì in Polonia, nazione di origine della moglie. Le notizie gli arrivarono mentre si trovava all'estero.
L'informazione fondamentale gli venne fornita da MUTO Luigi, con il quale era costantemente in contatto, per conoscere l'evolversi della situazione. *PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non ho capito cosa ha detto MUTO Luigi per telefono? Scusate, non ho proprio sentito. IMPUTATO VALERIO – Che erano passati gli extraterrestri. L'ufo che se l'era risucchiato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ah, okay! Era stato rapito dagli alieni.*
Successivamente VALERIO venne informato della fine di Antonio MACRI'. Da Giovanni ABRAMO, il genero di Nicolino, seppe a Reggio Emilia le modalità dell'agguato, l'autore (Ernesto GRANDE ARACRI), il luogo, l'atto finale e l'occultamento del cadavere:
Ernesto, come lui si è abbassato per prendere il portafogli o le chiavi, qualcosa che aveva lasciato lì perché lui lasciava tutto lì sotto il tappetino, come ha cercato di prendere questo, come si è abbassato con un fuciletto a silenziatore gli ha scaricato... mi ha raccontato che gli è partita una parte del... tant'è che poi Nicolino GRANDE ARACRI successivamente a questo mi raccontò come far sparire le tracce ematiche nell'eventualità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Intanto ci dica dove è finito poi MACRI', nel senso dove l'hanno... Poi il corpo dove. IMPUTATO VALERIO – Mi raccontò sempre l'Abramo che MACRI' fu caricato su... con un trattore, un carrello, fu caricato sotto il... messo su un carrello e buttato del letame che loro avevano appunto animali, caricato di letame, con paglia la chiamano. Sarebbero paglia ed escrementi degli animali, caricato sotto questo e poi portato a Mario Donato Ferrazzo, che lo seppellì sotto 17 metri di profondità. Questo me l'ha raccontato l'Abramo Giovanni. Per il semplice motivo... perché sappiamo, o meglio so e sappiamo noi della 'ndrangheta, che come diciamo... siccome ci sono delle macchinine rilevatori di resti umani che fino a 15 metri, almeno all'epoca fino a 15 metri riuscivano a rintracciare eventuali odori.

L'omicidio di MACRI' determinò l'ulteriore indebolimento dei DRAGONE, e segnò il successivo definitivo passaggio del potere a GRANDE ARACRI, che sfruttò il vuoto di potere creato. Già qualche tempo prima, nell'agosto del 1999, era stato ucciso DRAGONE Raffaele, figlio di DRAGONE Antonio, il cui assassinio era stato preceduto di qualche settimana da quello di tale Simbari. Questi omicidi erano stati eseguiti dai GRANDE ARACRI: *PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è che li ammazza questi del DRAGONE? IMPUTATO VALERIO – Aracri. GRANDE ARACRI Ernesto, Salvatore BLASCO, PETA Salvatore, Vito MARTINO. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Benissimo. Li ammazzano i GRANDE ARACRI. IMPUTATO VALERIO – Sì, ma perché qua era diciamo bianco e nero. Ma non sempre è bianco e nero. Le cose cambiano.*

Era quindi iniziata l'eliminazione dei fedeli a DRAGONE, cominciando da MACRI' che *"ancora cercava di fare il... come dire, il giochino delle le tre carte. Ha fatto la fine del topo.*

Sembra un gioco di parole però purtroppo è così. E ci è rimasto dentro pure il Topino, perché il Topino era anche lui uno stratega e nelle sue strategie ci è rimasto coinvolto. Poi se si è bravi o non si è bravi, questo è il tempo che lo determina."

Le vicende che si verificarono tra il primo maggio del 1999 e la soppressione del MACRI', nell'aprile del 2000 furono misteriose, ha detto VALERIO. Egli non partecipò alla loro programmazione ed esecuzione ma le ha valutate *ex post*, riferendole in dibattimento, mettendo in evidenza le rinnovate strategie del GRANDE ARACRI, deciso all'eliminazione dei fedeli al DRAGONE, una volta scoperti i loro possibili raggiri, come quello della "pistola tedesca" che poteva avergli sparato, con una chiara allusione a Salvatore BLASCO, un fedelissimo al GRANDE ARACRI.
In quella fase, dopo che VALERIO aveva appreso degli omicidi, se ne stava organizzando un altro in danno del gruppo di DRAGONE, un omicidio eccellente, quello di Raffaele TODARO, genero di Totò DRAGONE e braccio economico della famiglia. Alla base, le mire egemoniche di GRANDE ARACRI e della sua famiglia: *"il GRANDE ARACRI è un criminale allo stato pure. Poi altri giovani e GRANDE ARACRI da questo momento in poi crescono e vengono altri e quindi da qui nasce la famiglia GRANDE ARACRI. Un giovane Ernesto viene su, ma non ha bisogno di avere... perché già sparava prima. Un Tonino GRANDE ARACRI è già Tonino, nel senso a livello criminale. E l'Avvocato cresce e poi incomincia sviluppare lui queste... come dire dà lui queste idee di lupara bianca, di come si può rendere difficile la contestazione di un omicidio, su questo diciamo fine, su queste... PRESIDENTE – Questo chi è, l'Avvocato? IMPUTATO VALERIO – L'Avvocato Domenico GRANDE ARACRI."*.

In questa logica divenne importante l'eliminazione di TODARO più volte pedinato ma non colpito. TODARO doveva essere ucciso anche perché si aveva avuto percezione che si stava attentando alla vita dell'avvocato GRANDE ARACRI e, quindi, bisognava agire in via preventiva. Tra i potenziali esecutori vi erano VALERIO, Alfonso DILETTO, Peppe SARCONE, Gaetano BLASCO, Turuzzo PETA e Turuzzo BLASCO, Vito MARTINO, Gianluigi SARCONE. TODARO si era però reso introvabile. Il gruppo di fuoco era costituito da Salvatore BLASCO, Vito MARTINO, Salvatore PETA; erano stati richiamati dal sud per svolgere un lavoro in un cantiere e venivano tenuti a lavorare per evitare che le forze dell'ordine li notassero in giro. SARCONE Nicolino condivideva il progetto anche se spesso non partecipava attivamente all'azione. L'ordine di uccidere venne da giù (da GRANDE ARACRI). L'esecuzione al nord implicava, ovviamente, maggiori difficoltà e maggiori pericoli per il clamore che suscitava e le indagini che originava. Dopo alcuni tentativi il progetto di uccidere TODARO sfumò. In un'occasione si introdussero nelle cantine di un palazzo in via Kennedy, perché sembrava che Todaro fosse andato ad un appuntamento con una donna da quelle parti. Non vi fu una formale rinuncia all'obiettivo, ma venne semplicemente riconsiderata la necessità strategica, in quanto si rivalutò al ribasso la sua effettiva pericolosità per il gruppo.

Anche ARABIA Salvatore detto "Petti i Palumba" doveva essere ucciso, perché aveva dei legami di parentela con DRAGONE. Petti i Palumba era cognato dei figli di DRAGONE

perché sua sorella aveva sposato Salvatore DRAGONE e, dopo la sua morte, con il fratello Raffaele DRAGONE. Per questa vicenda Totò DRAGONE fu molto criticato. GRANDE ARACRI ne trasse il pretesto per giustificare agli occhi dei suoi la rottura con DRAGONE. Raffaele DRAGONE chiese infatti a Nicolino GRANDE ARACRI di fare da testimone alle nozze con la cognata, ma GRANDE ARACRI inizialmente rifiutò, anche se, poi, accettò di svolgere il ruolo di testimone, per non mettere in eccessivo allarme i DRAGONE. ARABIA, inoltre, non doveva essere sottovalutato da un punto di vista criminale. VALERIO lo ha infatti descritto come personaggio di rilievo sia nel campo della droga che delle false fatturazione; gestiva con successo gli affari illeciti e" leciti" dei DRAGONE insieme a Raffaele TODARO.
Si recarono da VALERIO Girolamo Rondinelli, Frio Salvatore e GRANDE ARACRI Salvatore per avvisarlo che occorreva avviare l'indagine su Petti i Palumba per poi ucciderlo. VALERIO ha spiegato il controllo sulle abitudini dell'ARABIA, facendosi aiutare da Alfonso DILETTO, NIUTTA Vincenzo, SARCONE Nicolino. VALERIO ha collocato temporalmente quest'episodio nel pre-*EDILPIOVRA*, quindi fine 2000. VALERIO si rese conto che l'ARABIA era molto astuto e non faceva mai due volte la stessa strada. Alla fine sfumò anche questo progetto omicidiario, almeno per quella fase, posto che ARABIA Salvatore, Petti I Palumba fu poi ucciso nell'agosto 2003. ARABIA era molto legato a Pasquale BRESCIA; ma BRESCIA aveva pure un'amicizia familiare con Antonio Brugnano '68 detto "sasizzo": erano compari con il San Giovanni reciproco; costoro litigarono per ragioni familiari, sicchè il Brugnano cercò di seminare discordia. VALERIO, per ragioni legate alle regole 'ndranghetiste (si era mostrato scostante e non l'aveva salutato) si preoccupò che Pasquale BRESCIA, legato a Petti i Palumba, volesse ucciderlo, temendo che sapesse che stava progettando l'omicidio dell'ARABIA. Agì in modo diretto: si recò da BRESCIA e chiese come mai non ci fosse chiarezza tra loro. VALERIO ha descritto la reazione di BRESCIA di fronte alla sua determinazione di ucciderlo ove avesse avuto nei suoi confronti brutte intenzioni. BRESCIA organizzò un pranzo con la famiglia ARABIA e VALERIO al ristorante ex Fontana. Parteciparono Salvatore ARABIA con i fratelli e i nipoti (ARABIA Giuseppe, Tonino ARABIA detto Toninuzzo, Paquale ARABIA e qualche loro nipote), BRESCIA, Pietro Ciampà e altri.
Nel corso della cena VALERIO fece intendere che l'effetto sorpresa era svanito e che avrebbe potuto giocare d'anticipo. Il pranzo si concluse con reciproche rassicurazioni. ARABIA venne ucciso nel 2003.

Nell'ottobre del 2000, appena prima dell'operazione *SCACCO MATTO*, VALERIO si recò in Calabria, dove venne battezzato e gli venne conferito il grado di sgarrista. Il rito si tenne di sabato ed erano presenti PETA, Salvatore DE LUCA, i BLASCO, Carlo VERNI, Vito MARTINO. A Carlo VERNI fu assegnata per primo la carica. Salvatore DE LUCA officiava il rito; VALERIO divenne così ufficialmente sgarrista. Nella copiata aveva GRANDE ARACRI, Pasquale NICOSCIA "Macchietta" e Salvatore BLASCO, con il quale effettuò il rito dello "scambio del sangue" VALERIO ha indicato il segno sul pollice destro a conferma della ritualizzazione. Nel 2010 VALERIO ricevette la Santa, la carica di "santista" nel capannone di Gaetano BLASCO dove il rito venne celebrato da Franco LAMANNA. In quella occasione BLASCO prese invece lo sgarro. VALERIO si è dimostrato scettico sul valore e sulla reale utilità di tali riti, attribuendone la ragione del perpetuarsi a un formalismo

privo di reale efficacia pratica e di corrispondenza alla sostanza delle cose, tant'è che nel 2011 venne attribuita a BLASCO la carica di tre quartino, sebbene non avesse la sua storia e la sua caratura criminale; ma VALERIO accettò che nonostante tale differenza Basco avesse la stessa carica: "*IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Anche io da sgarrista lo posso fare, lo devo fare presente ma lo posso fare, se voglio battezzare qualcuno, lo battezzo e poi lo faccio presente, ma ormai non c'è più, neanche si fanno più questi riti, perché c'era BLASCO che lo voleva fare, altrimenti non l'avrei fatto, a prescindere che non mi serviva a niente, perché una volta che hai lo sgarro non ti serve a nulla, però sono medaglie queste, che come dire su un tavolo, che poi do un dato di fatto carico anche questo di significato 'ndranghetistico. PRESIDENTE – Quindi lei nel 2010 diventa santista. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Divento santista. Poi nel 2011 con GRANDE ARACRI, mani di gomma, divento trequartino, successivamente divento quartino. La stessa carica io l'ho fatta dare a BLASCO, perché lui non ha lo stesso percorso mio di sangue, siccome eravamo sempre insieme io santista e lui sgarrista sembrava come per dire, dagli la stessa carica non c'è problema per me. PRESIDENTE – Quindi BLASCO è diventato quartino pure lui IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non ha la stessa, come dicevo l'altra volta, oro 14 carati, 18 e 24, ha una caratura diversa ma la carica è quella, ma alla fine, come dicevo poco prima, dopo lo sgarrista è tutto superfluo. PRESIDENTE – Va bene. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Uno sgarrista può fare tutto.*

Nella scia di sangue che condusse all'egemonia di GRANDE ARACRI si inserirono altri due omicidi: quello di Iozza e quello per lupara bianca di Rosario SORRENTINO.
SORRENTINO, era un uomo del sodalizio GRANDE ARACRI-DRAGONE; si faceva vedere a Reggio Emilia dove frequentava Antonio Vilirillo "baluocco". SORRENTINO aveva concretamente dimostrato la sua appartenenza al gruppo GRANDE ARACRI, partecipando all'omicidio di Rosario RUGGERO Tre Dita. Tuttavia si schierò, e venne considerato schierato con Antonio MACRI' dei DRAGONE. Per questo si rese necessaria la sua eliminazione. Di SORRENTINO, da un certo momento, non si seppe nulla, ma VALERIO ha dichiarato di avere saputo da Vito MARTINO le circostanze in cui fu ucciso: fu attirato in una trappola in una piccola fattoria dei LAZZARINI e, quando arrivò, andò incontro a Vito MARTINO sorridendo; VALERIO ha raccontato del cinico dispiacere di MARTINO nel raccontare come gli avessero strappato dalla bocca quel sorriso, uccidendolo. A sparare furono Salvatore PETA, Salvatore BLASCO e lo stesso Vito MARTINO. Di SORRENTINO non si seppe più nulla e non risulta che la sua famiglia, tra cui il cognato Giuseppe LAQUINTA, abbiano mai sollecitato o aiutato le indagini sulla scomparsa del congiunto.
L'omicidio di IOZZA, che operava nell'usura e negli stupefacenti, si verificò nel 2000, nel periodo in cui Salvatore BLASCO si recava spesso in Germania. Durante questi viaggi si incontravano col fratello Gaetano BLASCO in una stazione di servizio a Campo Galliano. In uno di questi incontri Salvatore BLASCO riferì che aveva avuto mandato di uccidere IOZZA. Confermò di avere eseguito l'incarico. VALERIO ha spiegato di avere acquistato due potenti pistole di fabbricazione tedesca da Salvatore BLASCO, la cedette poi ad Antonio Mesoraca su richiesta di Nicolino SARCONE. Secondo VALERIO queste pistola aveva probabilmente già sparato. In quella occasione VALERIO e Gaetano BLASCO ricevettero da Salvatore

BLASCO un milione e mezzo di lire per l'omicidio di IOZZA; il denaro proveniva dal GRANDE ARACRI "un gettone di presenza".

Sul finire del 2003, la scarcerazione di Antonio DRAGONE determinò la violenta reazione del vecchio boss contro i suoi avversari. Venne ucciso Iazzolino, affiliato al clan GRANDE ARACRI, venne ucciso Maurizio Barberio, simpatizzante dello stesso gruppo così come i generi di Rodolfo Pane. Tuttavia, l'omicidio eccellente fu quello di Salvatore BLASCO, ucciso immediatamente dopo la sua scarcerazione, poco dopo avere salutato gli amici. A BLASCO seguì il Ciampà.
Dopo il Ciampà, nel 2004, venne ucciso Antonio DRAGONE.
Questa morte segnò l'affermazione definitiva del GRANDE ARACRI a Reggio Emilia, da dove erano partiti i 200.000 euro necessari l'azione omicidiaria. I finanziatori erano principalmente DILETTO Alfonso, Gaetano BLASCO e Nicolino SARCONE interessati, per il gruppo, alla stabilità e alla loro espansione. Per questo da Reggio Emilia partirono anche gli uomini necessari per spalleggiare l'azione.
PRESIDENTE – Quindi i soldi sono partiti da Reggio Emilia? Serviva forza –dice VALERIO – la distanza in quel momento non contava, esisteva un progetto comune e un fortissimo interesse dei reggiani che VALERIO coglie incisivamente: "e lo era perché si liberava tantissimo pure qua su a Reggio Emilia, era come per dire nonostante siamo della stessa parte però è un motivo in più, perché poi ci si allarga a livello di 'ndrangheta, è l'allargamento del territorio."
VALERIO ha racconto i dettagli della preparazione e dell'esecuzione:
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Praticamente, signor Presidente, qua erano più forti loro, hanno tirato fuori dei soldi, gli hanno mandati giù, in quel periodo andarono giù anche Carmine SARCONE, Carmine Belfiore, Sestito Salvatore, diciamo tutto il sottogruppo SARCONE, che poi sono diciamo quelli più vicini a lui, sono andati giù per fare da spalladura Giovanni Abramo, per fare da vedette, perché li avevano fatto un'azione in grande stile, un'azione fatta in modo, perché lì doveva morire anche Giovanni Trapasso, che poi è passato anche dalla parte di GRANDE ARACRI, ma in verità li era fatta l'azione (fuori microfono) PRESIDENTE – Aspetti che non siamo sentendo, si avvicini al microfono. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ah. Praticamente lì ci volevano tante persone, tant'è che un certo periodo mi diceva non riescono a prenderlo perché lo vedevano entrare e non lo vedevano uscire, non capivano se avesse qualche uscita, addirittura si pensava che avesse un'uscita segreta. Quindi fu attenzionato e ci volle tempo prima di prenderlo, perché ormai era diventato un despota lì, dettava tutto lui, la gente incominciava a avere pure paura, anche il cutrese che nulla aveva a che spartire, ormai si percepiva il DRAGONE, si respirava, tutte le persone dovevano andare a portare (obolo), li forzava proprio, incontrava quello: "come mai, tu com'è che si", perché lui dopo più di vent'anni non conosceva più le persone, pertanto girava col taccuino, insomma non si riusciva a inquadrarlo in questa attività qua, tant'è che mi aveva detto BLASCO: "vedi se scendi pure tu, perché non riescono a intercettarlo", siccome io ho quelle manie delle telecamere con le batterie, mi fu pure sequestrato un aggeggio del genere dai Carabinieri di Reggio Emilia.... Il 5/10 maggio succede che ammazzano DRAGONE, lì a partecipare ce ne furono tanti, perché ormai come dicevo con DRAGONE siamo schierati tutti contro, anche la popolazione, pertanto chi ha

visto, ha fatto finta di non vedere per tanti motivi. PRESIDENTE – Lei sa anche chi partecipò a questo agguato? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Alcuni certi ce li ha, tutti no, però alcuni certi sì: Carmine SARCONE sicuro, come ho detto quelli di Reggio Emilia, Carmine Belflore, chi c'era più, questi sono scesi pretestuosamente per fare questa azione. Alcuni sono andati in vacanza e si sono fatti trovare adesso non so dove, non dico luoghi, ma sono andati via in vacanza stranamente, quando c'era l'omicidio o tentati omicidi queste persone erano in vacanza altrove. PRESIDENTE – Quindi il locale di Reggio Emilia, il gruppo di Reggio Emilia ha contribuito all'omicidio di DRAGONE Antonio con mezzi, uomini e denaro. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Esatto, signor Presidente. PRESIDENTE – Allora i nomi del gruppo che si è trasferito da Reggio Emilia a Cutro per partecipare a quest'attività? Lei li ha menzionati prima, li vuole ripetere, per piacere? Ha detto Carmine SARCONE.

Dopo l'omicidio di DRAGONE, si rese necessario compiere altri omicidi per eliminare ogni possibile forma di resistenza ed opposizione. VALERIO e BLASCO erano stati incaricati di uccidere ARABIA Giuseppe, dragoniano, considerato l'esecutore dell'omicidio di BLASCO Salvatore. BLASCO Gaetano, d'altra parte, *"gridava vendetta, vendetta è stata fatta, adesso devi ammazzare u nigru, che è uno che spara. Nel senso la vendetta è stata fatta, però adesso c'è anche da ammazzare su a Reggio Emilia, dove c'era da ammazzare u nigru."*
L'omicidio doveva essere eseguito a Reggio Emilia, con l'avallo di SARCONE Nicolino; *IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ormai Cutro è già fatto, quello che è successo è successo. Qui siamo a Reggio Emilia, dove c'era l'attività di uccidere, che è stato poco prima che venisse arrestato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ce la racconti. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Il progetto di uccidere questo nigru, anche Nicolino SARCONE mi avallò questo fatto, non solo Gaetano BLASCO, che praticamente c'era Gaetano che doveva, perché dice "noi abbiamo fatto per te, ora fai tu per noi", Gaetano in quel momento aveva più vicino a me, SARCONE come per dire ce l'hai vicino, è uno che spara, tu guidi la moto e lui spara, perché era da fare nelle viuzze, nelle vie isolate, dove abitava lui, via (inc.) abita. Mentre BLASCO si compra la moto, perché non sapeva guidare la moto, inizia a imparare a guidare la moto, ma poi era un po' un maldestro già nella guida normale, figuriamoci in un momento di tensione di ansia e di eventuale inseguimento, onestamente quando lo vedevo guidare, perché ci andavamo sopra la moto, facevamo le prove, sulle vie, sulle curve, sulle cose, era da panico, io già ho una gamba, cioè ho una problematica mia, mi butti giù e io sono finito. Quindi fu attenzionato nel senso in programma diverso tempo ma poi.*
L'omicidio non andò in porto, perché BLASCO non fu all'altezza del compito.
Anche VALERIO si fece portatore della richiesta di un omicidio; quella avanzata da Barberio che voleva vendicare la morte di un cugino. Venne accompagnato presso Ernesto GRANDE ARACRI da Luigi MUTO; VALERIO non volle saperne nulla, trattandosi di questione che non lo riguardava.

Iniziano, da qui, i temi del processo.
Di essi, come riferiti dal VALERIO si è dato conto lungo tutta la trama della motivazione in relazione ai singoli delitti fine.

In questa sede occorre concentrare l'attenzione sulle propalazioni inerenti il delitto associativo così come contestato, la sua struttura organizzativa e i suoi rapporti con la casa madre cutrese. Ovviamente, trattasi di informazioni che rimandano e si alimentano anche di tutto quanto esposto sinora, non solo in relazione ai delitti fine, ma anche alla storia della associazione criminosa insediata sul territorio reggiano, imprescindibile elemento di comprensione del fenomeno associativo.

L'incipit è la domanda diretta del Pubblico Ministero:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora VALERIO, andando sempre per sintesi, poi gli approfondimenti glieli chiediamo noi. Presidente, Pubblico Ministero e poi la difesa. Andando per sintesi abbiamo il capo 1, lei in quel momento era già affiliato, ritualmente battezzato, ecco si trova in Emilia, finita questa fase movimentata degli omicidi etc. Chi siete? Lei è in gruppo con chi? Quali sono le attività criminali? Chi sono se c'è una gerarchia tra questi soggetti? Chi sono quelli che hanno una formale carica? Chi invece no, ma ugualmente se ci può dire che ruolo hanno? Tratti questo, poi noi interverremo a fare specifiche domande nei punti in cui non è chiaro, direi che possiamo fare così.
VALERIO è entrato subito nel vivo, descrivendo una delle fondamentali caratteristiche strutturali del sodalizio emiliano, definendolo come una struttura organizzativa "orizzontale e parallela": una struttura che, senza rinunciare alle necessarie forme verticistiche di governo, attenua il rigido comando di uno solo per distribuirlo tra più luogotenenti (SARCONE, DILETTO e LAMANNA) che lo esercitano in modo allargato. Al di sotto, una serie di sottogruppi tra loro coordinati che si muovono con un certo margine di autonomia, ma che sanno di appartenere ad un'unica associazione, all'interno della quale sono destinati a sfumare i particolarismi e i contrasti nell'interesse del gruppo. SARCONE, DILETTO e LAMANNA hanno la carica di padrino, esercitando il loro potere nei rispettivi territori di competenza (Reggio Emilia, bassa reggiana-Parma e Cremona). Anche LAMANNA è partecipe nell'associazione emiliana, pur risiedendo a Cremona, per l'ampiezza dei suoi affari e per la necessità di coordinarne le azioni con il territorio emiliano. La carica di padrino è il massimo, *"ma anche un BLASCO che ha la carica di trequartino non è che difetta davanti a loro, dopo l'organizzazione le cariche sono uguali, il padrino se ci si siede a un tavolo, come ho detto prima."*
In questo modo il controllo del territorio da parte delle famiglie cutresi è garantito: *" Il territorio di Reggio Emilia si divide, perché sia nei momenti storici che abbiamo chiuso, che sono quelli del '92, sia successivi, periodo Bellini e compagnia bella, praticamente SARCONE dopo Cortese Capicchiano diventa lui il Reggio Emilia, ma c'è DILETTO, che diciamo più nella bassa reggiana tiene quel territorio, mentre la parte su verso Cremona e Piacenza, ma su piacenza conosco poco, so che ci sono altri cutresi, c'è Franco LAMANNA. "*

SARCONE ha una forza maggiore rispetto agli altri perché può contare sul sostegno dei quattro fratelli, dotati, ciascuno, di carisma oltre che di intelligenza criminale. I fratelli SARCONE fanno parte, secondo VALERIO, *"del locale ufficiale dell'Emilia"* e ne rappresentano con i loro alleati il centro motore di riferimento. I fratelli *"portano tutti la carica di Nicolino, in fin dei conti padrino lui, padrini tutti".*
In questa struttura, VALERIO ha più volte ricordato, di sé, che aveva una posizione piuttosto autonoma. Il contributo che VALERIO aveva dato all'affermazione del clan GRANDE

ARACRI non era sfociato nell'assegnazione di un territorio dove poter affermare la sua supremazia, ma questa mancanza era stata compensata con riconoscimento di una maggior autonomia operativa rispetto agli altri affiliati. Questo è il contenuto della sua posizione di titolare di "statuto speciale".

Conviene riportare l'elaborato grafico disegnato dal VALERIO:

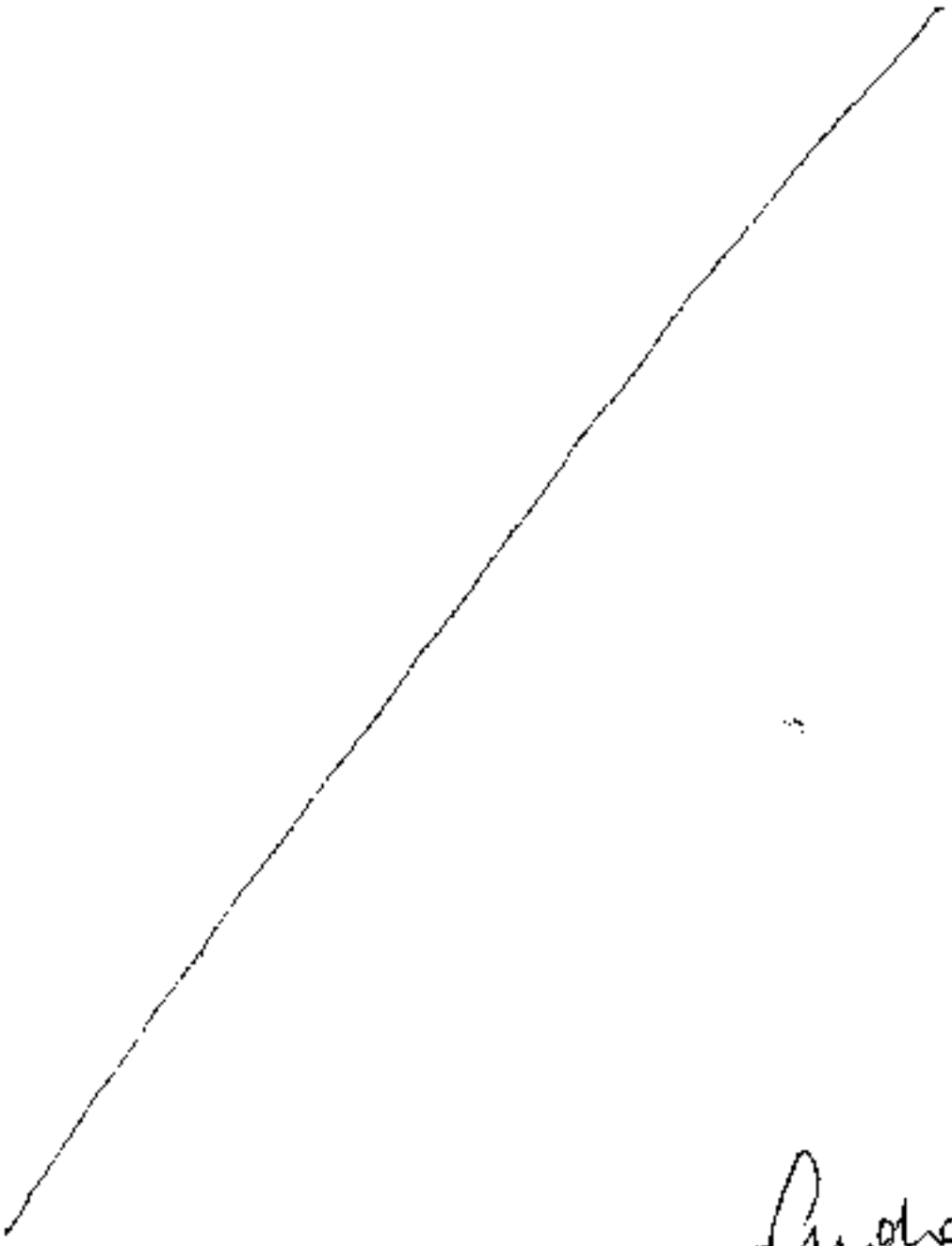

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

ORIZZONTALE - PARITETICA

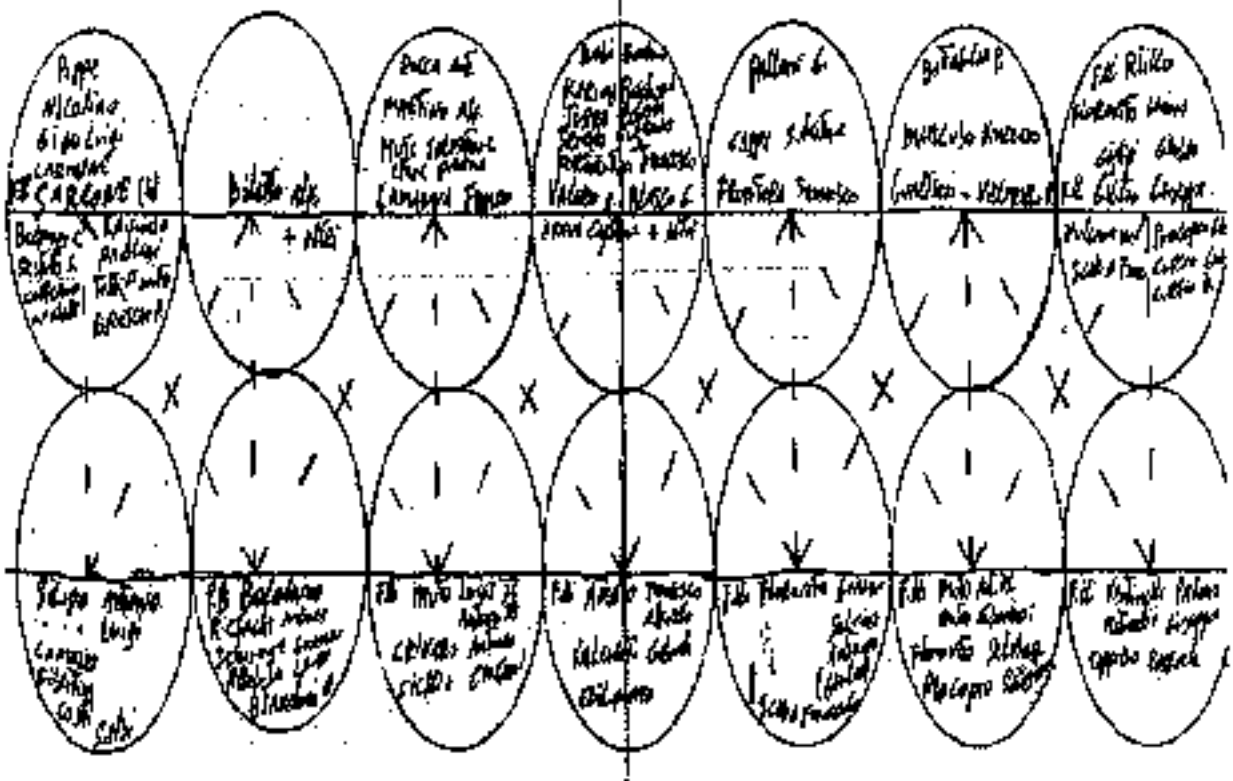

Come si vede, dell'associazione facevano parte tutti gli uomini già menzionati nel corso dell'analisi dei delitti fine e, comunque, menzionati all'interno della indagine *AEMILIA*, imputati nel processo. Il disegno integra le dichiarazioni dibattimentali con le quali il VALERIO ha dato atto di come appartenessero al sodalizio BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, BAACHAOUI Karima, la segretaria di BLASCO e il fratello di costei, BAACHAOUI Moncef, detto Dodi. Tutti i MUTO dei distinti ceppi familiari: MUTO Antonio, classe '71 e MUTO Antonio classe '78, MUTO Luigi, Gino LE ROSE (che non fa parte degli imputati) PAOLINI Alfonso, Pasquale BRESCIA, Giuseppe IAQUINTA, FLORO VITO Gianni, FLORO VITO Selvino, i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, i RIILLO, Francesco e Pasquale. E ancora di seguito nell'ordine indicato da VALERIO: BELFIORE Carmine, SESTITO Salvatore, CAPPA Salvatore, VILLIRILLO Romolo, SILIPO Antonio, SILIPO Luigi, AMATO Alfredo, AMATO Francesco; SILIPO Salvatore, MENDICINO Alfonso. Tutti costoro sono indicati come *"associati attivamente e fattivamente, adesso non si fanno più omicidi, si fanno altre attività, ciascuno per il suo attiriamo e facciamo."*

E poi, ancora, di seguito gli imputati del giudizio abbreviato TURRA' Roberto, FRONTERA Francesco, MARTINO Alfonso, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, PALLONE Giuseppe. E poi, ancora, "scontati" i fratelli VERTINELLI Giuseppe e Palmo, RICHICHI Andrea, SCHIRONE Graziano, BATTAGLIA Pasquale, COLACINO Michele, CRIVARO Antonio; VALERIOTI Gabriele, ARENA Carmine.

A tutti costoro VALERIO attribuisce tutte le attività commesse e i delitti commessi dall'associazione dal 2004 ad oggi: *" È una struttura che si intreccia, si articola chi con chi, chi con cosa, ma siamo tutti... si avvale della forza intimidatrice come ho detto fino a adesso in tutto il racconto, si avvale dell'allargamento del territorio sia sugli affari leciti che illeciti, ma di lecito bene o male c'è sempre la falsa fatturazione che rende tutto, poi il reimpiego, l'usura e l'estorsione si girano sempre quei soldi lì, perché poi vedete che è un giro continuo del denaro, delle cose e dei fatti, ma alla fine poi si capisce che poi è sempre il gruppo che fa tutto questo."*

La regola fondamentale era la commissione di delitti in comune, ma anche individualmente e la necessità di risolvere, consensualmente, eventuali conflitti. I tre capi, SARCONE, DILETTO, LAMANNA, avevano il compito di convocare e presiedere le riunioni per *"risolvere i contrasti che si creavano"* dall'alto della loro autorevolezza criminale.

In più occasioni VALERIO ha riferito dei conflitti interni ricomposti dai SARCONE, dai DILETTO o dai LAMANNA. Uno dei compiti dei vertici, nel nome della associazione, è proprio quello di dirimere i conflitti interni.

PRESIDENTE – Questo l'aveva detto, quindi possiamo dire che uno dei compiti dell'organizzazione, dell'associazione, è quello di dirimere i conflitti interni fra i suoi membri? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Si. PRESIDENTE – Questo è accaduto più volte? Poi andremo nei particolari, nei dettagli. Oltre all'episodio che ha citato lei, è accaduto, per sua conoscenza, in altre occasioni, in altri momenti.."

Il rinvio, del tutto esemplificativo, va al capo 48, alla vicenda Cartagena, agli incendi subiti da BLASCO, dalla sua segretaria BAACHOUI Karima ad opera di Terrà e che determinarono

l'intervento di SARCONE. Lo stesso VALERIO incendiò il capannone e la macchina di BLASCO (cfr. capo 12bis) nell'ambito di quella conflittualità necessitante di composizione da parte dei vertici.

Il sodalizio emiliano si poneva in posizione autonoma rispetto alla figura di GRANDE ARACRI e alla cosca di Cutro, *"liberi di fare qui sopra ciò che volevamo e nel modo in cui ritenevamo più opportuno"*. La presenza sul territorio modificava il modo di interloquire con Cutro. L'espressione usata da VALERIO è emblematica e rappresenta benissimo il concetto in cui traspare efficacemente l'autonomia della cosca emiliana: *"Bene o male qui parliamo in italiano, già parliamo in cutrese, quindi già questo è un dato significativo, no? Anche se tra di noi parliamo il cutrese, ma quando ti poni qua ti poni in italiano, quindi hai rapporti diversi di come sono a Cutro. Lei se sta intendendo con GRANDE ARACRI che fatto (inc.) le posso dare milioni di dati di fatto, non esempi, su come io mi ponevo col GRANDE ARACRI, come si poneva anche il DILETTO, come si poneva il LAMANNA."*

Le attività criminose del sodalizio emiliano rispecchiavano il volto della 'ndrangheta imprenditrice *"noi facevamo la falsa fatturazione, diciamo poi usura, estorsione, recupero crediti, armi, cos'altro c'era? C'era tutto e c'era di più, stupefacenti, titoli bancari, titoli storici, dati tecnici, tecnologici, c'era un po' di tutto, c'è più di quanto c'è sull'ordinanza."*.
Anche la sistematica attività di svuotamento di società lasciate fallire faceva parte dei modi in cui l'associazione realizzava i suoi profitti.
La attività di falsa fatturazione era commessa da tutti i sodali, ciascuno secondo le proprie capacità: *"insomma ognuno ha il suo sistema, Dottoressa, non è unico. Poi chi ha più capacità riesce a fare anche il rimborso iva, chi ha più prestazioni, poi dipende, chi lo fa effettivamente per scaricare sull'imponibile, chi poi dipende, chi lo fa effettivamente per scaricare sull'imponibile, chi invece lo fa per appropriarsi dell'iva e manda poi le società al macero, c'è un po' di tutto e di più..."*.
VALERIO ha, quindi, descritto i diversi meccanismi per accumulare ricchezza con il giro delle fatture false, approfittando delle aziende che avevano necessità di mettere nei bilanci in attivo o al passivo false fatture, per acquisire crediti o debiti d'imposta; in tutti i casi le fatture false gestite dagli associati rendevano percentuali sull'IVA pagata che restava nelle tasche dei gestori della frode, dei prestanome e delle stesse società che annotavano le false fatture nelle scritture.
VALERIO non padroneggia la terminologia tecnica, ma la il risultato è comunque chiaro. Le modalità per trovare aziende che chiedevano l'emissione di false fattura seguiva diversi "canali". Primo fra tutti quello ampiamente collaudato orchestrato da GIGLIO con l'ausilio di FLORO VITO Gianni; poi MUTO Antonio cl.71 e FLORO VITO Selvino. Il giro del contante, dalla sua anticipazione al suo ritorno a chi lo aveva sborsato si completava mediamente in 10 giorni; le percentuali di guadagno oscillavano intorno all'8-10% e andavano a tutti coloro che vi partecipavano, compresi i prestanome. Gli associati fornivano il denaro contante con il quale la cartiera rimborsava il denaro versato in fittizio pagamento della falsa fattura da parte della società che voleva precostituirsi un maggior credito iva e abbattere i costi; il denaro tornava indietro decurtato dell'IVA pagata dalla società che annotava la fattura passiva e che restava creditrice dell'IVA, portandola così in

compensazione con il proprio credito. La società che aveva emesso la fattura anziché versarla se ne impossessava. La società che riceve o emette la fattura tiene il comportamento corrispondente allo scopo per cui la fattura è emessa o ricevuta dalla società cartiera. In questo meccanismo di emissione reciproca di fatture da parte di società del gruppo mafioso, a seconda dei casi una delle due lucrava l'IVA, l'altra, quella che l'aveva formalmente pagata, se la riportava a credito e abbatteva il debito IVA; oltre ad aumentare fittiziamente i costi per ridurre gli utili. In altri casi l'emissione di fatture da parte di società non cartiere servivano a fare apparire un giro d'affari più elevato per ottenere maggiore credito bancario. Ovviamente le false fatture attive erano compensate da false fatture passive. Gli associati fornivano la liquidità nera per simulare questi fittizi pagamenti che poi venivano stornati a chi aveva messo a disposizione la provvista con il guadagno derivante dalla percentuale sull'IVA non versata.

VALERIO, sempre in modo approssimativo ma efficace, ha raccontato tutte le procedure adottate con i correi per realizzare profitti attraverso le frodi fiscali, e ha ripercorso le esemplificazioni già fornite da GIGLIO, aggiungendo notizie relative all'attività frenetica essenzialmente dedicata alla consumazione di questo tipo di delitti. Il meccanismo fraudolento era ad ampio raggio e coinvolgeva numerose aziende. Addirittura, secondo il collaboratore, i ¾ delle aziende riceve e paga fittiziamente fatture false e ¼ le fa. VALERIO ha spiegato tutti gli artifici per evadere o eludere le tasse che le società adottano per ridurre al minimo gli utili sui quali pagare le tasse. Tra i protagonisti di tale vorticoso giro di operazioni fittizie quasi tutti gli imputati del processo e altri che non risultano imputati. Le false fatture erano poi adoperate, come ormai pacificamente acquisito, anche per occultare reati come usura ed estorsioni secondo modalità sofisticate che consentono di raggiungere più scopi contemporaneamente. L'usuraio emette una fattura a un mese maggiorata del 30% rispetto al capitale versato. Sconta la fattura in banca e recupera subito il denaro ceduto; quindi a 30 giorni incassa l'assegno maggiorato contenenti gli interessi usurari. Nel frattempo, la liquidità bancaria gira e produce altri interessi. Gli interessi pagati a breve termine erano altissimi, ma il giro delle false fatture alimentava tutta una serie di altre frodi e di altri reati in una spirale illecita senza potenziale fine: *"Quando sono a 30 giorni è 23/24%, sempre quello è il giro, l'8% ogni 10 giorni, ecco perché l'hanno spezzettato, per fare più giri, per fare movimenti più piccoli, una volta si facevano 50/100 mila, erano nelle lire addirittura che si facevano sti meccanismi, poi siccome il castelletto diventa pesante, a quel punto se uno ti inchioda, ti inchioda 100 mila euro, se magari sbagliavi qualcosa un momento, con 100 mila euro te lo chiudono un castelletto, se sbagli un momento che viene un pagamento a quel punto ti chiudono il castelletto, ecco perché si creavano sti sistemi piccoli, veloci e dinamici, in modo che anche nello scarico viaggiavi sempre pari, ma in verità si era notato che non c'era nemmeno il tempo di poter fare giustificativi, di fare la contro fattura, si chiama così in gergo. Quindi io faccio il bonifico, mi porti i soldi e si dovrebbe contestualizzare la fattura, in verità non si fa quel movimento lì, perché è talmente frenetico il giro, che poi da questo si genera anche un altro meccanismo, perché la mia società avendo questa movimentazione, creando un reddito alto io se la porto in un lising mi danno qualsiasi cosa, se la porto a un fornitore mi dà il mondo, vedendo tutto quel meccanismo, quindi da qui si generano altri sistemi. Quindi se questo può essere riciclaggio, è riciclaggio, perché si ricicla quel denaro, perché è un giro continuo di storie, di affari, poi mi capitano le piastrelle e mi compro piastrelle, poi mi*

capitano i mattoni e mi compro i mattoni, ma facendo sempre giro, facevamo sempre noi personalmente. Per dire i mattoni che sono attaccati in via Cugini, quelli provenivano addirittura da una truffa, fatta da Peppe SARCONE, girata. Lui ha portato il materiale lì, noi l'abbiamo comprato, abbiamo fatto la fattura, gira questo e quello e siamo arrivati al meccanismo che l'abbiamo comprati con quattro soldi, sfruttando sempre il meccanismo delle fatture. Da lì si è generato tutta via Cugini, con fatture, l'ha pure mezzo spiegato GIGLIO, perché lì viaggiavano due contenitori, uno lo sapevo e l'altro no, e poi da lì si è generato quel problema dei 240 mila euro, quello che ha raccontato GIGLIO.

Le false fatture servivano anche ad occultare i delitti di estorsione. In realtà, come ha ben spiegato VALERIO le false fatture per occultare estorsioni appartengono al passato dell'associazione al tempo delle estorsioni praticate dal DRAGONE sia a Cutro che a Reggio Emilia negli anni ottanta.

Adesso sono gli imprenditori, non più vittime, a chiedere la fattura, per il loro vantaggio illecito; pagano il prezzo del "servizio" per aumentare fraudolentemente il proprio credito iva, ridurre l'imponibile o accrescere fra il proprio giro d'affari. *PRESIDENTE – Ma c'è stato un periodo, qui abbiamo sentito GIGLIO che ha detto determinate cose, ha detto che un tempo queste false fatture venivano utilizzate per estorcere del denaro a degli imprenditori che erano sostanzialmente vittime e ce ne sono tanti. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì sì. PRESIDENTE – Poi a un certo punto gli imprenditori non hanno più neanche loro bisogno di farsi imporre la fattura, perché la chiedono loro stessi, a questo punto diventa un meccanismo, come dire, come l'ha spiegato qui GIGLIO, di accordo generale. Ci distingua la prima fase, quando le fatture avevano questa cosa, cioè si andava da un imprenditore, si doveva prendere del denaro da questo imprenditore, l'emissione di questo denaro veniva occultata dall'emissione di una fattura da parte di chi imponeva la prestazione, questo fino a quando è durato e che ampiezza ha avuto questo tipo di attività? Quanti imprenditori, non so se erano cutresi o se erano reggiani? Spieghi questo meccanismo, se c'è un meccanismo di questo tipo. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Presidente, praticamente cosa succede se viene il signor. PRESIDENTE – Ma c'era innanzitutto questo tipo di attività? È stata fatta o non è stata fatta? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, posso intervenire su questo? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – In tutta verità magari una si fa fare la fattura, ma se la fa fare una volta, perché dice che non ha bisogno, poi o gli fai l'azione come a qualcuno è successo oppure lasci perdere, ma si facevano una volta questi qua. Adesso è più frequente, per il meccanismo che c'è, che hanno capito come funziona, perché prima non tutti capivano che te la puoi scaricare dalle tasse, quello che rimane lo puoi mettere, il meccanismo che spiegavo prima, quando hanno percepito che si può fare questo meccanismo, a questo punto ti chiamano: "vieni a farti la fattura", ma non perché sono loro vittime o cosa, ma perché se ne compiace lui, se ne avvantaggia anche lui, quindi è di un doppio vantaggio, sia per uno che per l'altro, c'è una complementarità, tu lo fai perché hai bisogno e io lo faccio perché ho bisogno, inizia un sistema reciproco. PRESIDENTE – Va bene, Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, volevo segnalare, che diventa poi un'ulteriore precisazione che chiediamo a VALERIO , le estorsioni contestate... IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la sento. PRESIDENTE – Le estorsioni? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se mi ascolta da adesso mi basta, mi sente adesso? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, adesso sì. PUBBLICO*

MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le estorsioni contestate nel procedimento nostro, sono tutte estorsioni che così come contestate, cioè i fatti, sono inceppamenti di qualcos'altro o di denaro prestato a usura che non viene restituito, o del meccanismo di falsa fatturazione così come descritto da VALERIO , cioè consensuale, in cui a un certo punto si inceppa qualcosa, non è quasi mai contestata la fatturazione per operazioni inesistenti come mascheramento di un estorsione sine titulo, che era in EDILPIOVRA sostanzialmente.

Le reali estorsioni che l'associazione realizzava erano di tipo diverso, attuate con modalità distinte: o quelle classiche o quelle consumate nei loro cantieri per scontare un debito per "prestazioni" ricevute o per il mancato rimborso del prestito o dell'operazione illecita, qualunque essa fosse. L'esempio è quello di Brugnano, ma il processo ne ha messe in mostra molti altri. Lo stesso Capone avrebbe dovuto scontare il suo debito lavorando per VALERIO (cfr. Cap. VII capo 35): *"non era riuscito magari a restituire il suo dovuto, o meglio quello che ha preso, magari si è inceppato qualcosa, viene e mi sconta i soldi sul cantiere, chi veniva a scontare i soldi sul cantiere, quella era un estorsione, perché si imponeva alla persona di venire a lavorare, per dire mi devi 100, vieni mi lavori 30 te li do per farti campare, se ti bastano 30, altrimenti anche meno, invece 70 me li sconti perché mi devi dare i miei soldi, quindi non so se qua si configura l'estorsione ma così era. Si imponeva al soggetto tipo al Brugnano, mio cugino, doveva scontare soldi sia a BLASCO sia a me, quindi veniva a fare quell'attività, poi appunto tutte le attività che girano attorno a quel cantiere era tutta... Chi ha lavorato lì ha dovuto ridare i soldi perché si imponeva di venire a lavorare lì....*
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora doveva dare 35, doveva dare 100, su 100 io ti do il minimo per poter vivere e poi il resto me lo sconti perché me li devi dare, quindi vieni sconti e te ne vai, poi se eventualmente una volta che hai finito c'è da fare il lavoro, ma generalmente questo non si diceva mai, si faceva tanto per invogliare la persona a venire a scontare, veniva scontava e se ne andava. Ma questo l'abbiamo fatto non solo sulla carpenteria, l'abbiamo fatto sulla muratura, è venuto Rizzo Antonio, che doveva dare dei soldi a BLASCO e è venuto a scontare. Con il ferro Giuseppe Brugnano, che ho capito dove sono andato in errore, doveva dare dei soldi a me per il ferro e poi da questi fatti sono scaturiti altri sistemi. Poi si facevano false fatturazioni con l'usura con Claudio Terrieri, con Ruffoni Giuseppe, ma quello è un altro meccanismo. Tu mi devi dare i soldi, su via Cugini vieni e me li sconti.

VALERIO ha dimostrato di conoscere anche la forza militare del gruppo, che dispone di armi. Sul punto la testimonianza di VALERIO non sconta alcun difetto di credibilità, non fosse altro perché, grazie alle sue indicazioni gli inquirenti hanno potuto rinvenire la pistola munita di silenziatore che avrebbe dovuto utilizzare per uccidere TURRA', e che il collaboratore custodiva a Cavriago all'interno della sede della sua società *"in un intercapedine tra i due battenti di un cassettino"*, dentro un nascondiglio scovabile solo con l'ausilio di un metaldetector (cfr. produzioni 20.11.2017).
In generale, sulle armi a disposizione dell'organizzazione VALERIO ha fornito puntuali informazioni sui singoli, delineando poi una regola generale all'interno della 'ndrangheta, per cui tutti hanno armi, esprimendo un concetto che poi il collaboratore ribadirà parlando di IAQUINTA pur non sapendo nulla sulla sua specifica vicenda: *IMPUTATO, VALERIO*

ANTONIO – Allora una Santa Barbara ce l'aveva Roberto Turrà che era quello che poi volevamo attirare in trappola, ma questa fece il giro di più posti, perché inizialmente ce le aveva il Caccia Luigi, che aveva un'arma lunga, poi c'era un kalashnikov, c'era un fucile maschetto, quindi di precisione, quelli a colpo con ci proiettili militari, perché io adoperavo quel proiettile, 7.62 mm nato dovrebbe essere, sono quelli militari praticamente, che tira colpi di distanza questo, quindi c'era questo fucile qua, c'era un fucile calibro 12, c'erano delle varie pistole, adesso in questo momento non mi faccia indicare tutte le pistole che c'erano, ce n'erano diverse, poi Roberto ne aveva anche altre da un'altra parte, ma Roberto le aveva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dove le teneva?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Le portò al capannone di BLASCO, BLASCO le mise nella macchina della Karima e furono per un periodo lì nel garage della Karima, poi ce ne furono alcune, più corte che le teneva anche Dodi, queste diciamo che erano quelle di BLASCO. Poi io avevo comprato un mitra, adesso non ricordo che mitra era, da un soggetto albanese.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Scusi, VALERIO , era un garage o un capannone della Karima? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Un garage, proprio lì davanti dove c'era la macchina, dietro il ristorante di BRESCIA. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Poi un attimo che prendo nota, poi chi c'era più? Ci sono anche altri soggetti, BLASCO aveva una 22 da tiro che l'avevo presa io su a Milano, aveva una 38, 7,65, una me la diede e se la prese lui, di Francesco Provolone che anche lui era a conoscenza del fatto di Turrà poiché era su Verona, quando gli chiesi se aveva un silenziatore mi disse: "ho tutti i tipi di armi, mitra, quello che vuoi, ma non ho...". PRESIDENTE – Provolone chi è? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Francesco Frontera. PRESIDENTE – Quindi aveva ogni tipo di arma meno quella col silenziatore. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Aveva tutto un arsenale. PRESIDENTE – Poi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Poi chi c'era più? Turrà, Frontera, BLASCO, chi c'era più? Le Rose Gino, che non c'entra niente qua, ma anche lui aveva delle armi, Luigi u ciurru. PRESIDENTE – Il cognome vero? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Questi tutti per BLASCO le tenevano Le Rose inciurru, anche per i SARCONE inciurru, poi Peppinciurru ha tenuto anche le armi, poi a luglio presi le armi quello che sparò all'inizio, vi ricordate che dissi che andai in galera nell'83, lui è un appassionato di armi. PRESIDENTE – Come si chiama Peppinciurru? Qual è il cognome? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Questo qua all'Eden .. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come si chiamava? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO LE ROSE. PRESIDENTE – Peppinciurru è Peppe Le Rose, ho capito. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Peppinciurru è cognato di Peppe SARCONE. PRESIDENTE – Sì, quindi?PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – L'abbiamo interrotta. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Poi ce ne sono altri, signor Presidente, ma adesso onestamente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora SERGIO Eugenio? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – SERGIO Eugenio ha sia il mitra che gli avevo lasciato io e anche delle altre pistole, 38, quella quando ci siamo recati dai RIILLO, lui era armato e aveva una pistola 38. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando vi siete recati dai RIILLO? Quando c'è stata la diatriba sul legno?IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, quando siamo andati all'appuntamento, non mi ricordo se vi ho raccontato di GIGLIO.

Praticamente in questo episodio qua ci siamo incontrati a casa di RIILLO e BLASCO doveva venire lì, siccome BLASCO aveva paura, doveva venire con cognolino, MARTINO Alfonso, che stavano facendo loro i tragiri in quel momento, dovevano venire lì e non si sono presentati né uno né l'altro, tant'è che andarono a Reggio sia RIILLO, sia GIGLIO, sia Pasquale che Francesco RIILLO, andarono in via Cugini e litigarono, litigò di brutto Pasquale, si sono messi quasi le mani addosso con BLASCO, "perché non sei venuto all'appuntamento? Dovevi venire in casa mia, no?" E non gli diede la, perché BLASCO aveva paura. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Stavamo parlando delle armi di SERGIO Eugenio, quindi. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Poi ci sono altre persone che avevano le armi di BLASCO: Vincenzo Elicrisio e Gino Elicrisio, che sono due fratelli, poi chi c'è più? PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – BOLOGNINO Michele aveva armi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Eeeee, gliene portò una Elicrisio, Schirone era l'armiere di BOLOGNINO, tant'è che gliene mandò pure una a Nicola GRANDE ARACRI giù in Calabria, venne al capannone di BLASCO, perché l'avevano portata lì, venne Carmine SARCONE con la valigetta da lavoro, tipo una valigetta nera, se la mise nella valigetta e poi la fece recapitare a Nicolino GRANDE ARACRI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi BOLOGNINO Michele la dà a BLASCO, che la dà a SARCONE Carmine, che la dà a GRANDE ARACRI Nicolino. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Proprio in presenza di Karima, c'era pure la Karima. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In presenza della Karima, questa che arma era? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Una 9x21. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Bene. DILETTO Alfonso aveva armi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – DILETTO Alfonso so che ce le aveva, dove le teneva che non sappiamo, tutti hanno armi, anche i SARCONE avevano le loro armi, ognuno ha le sue armi, è chiaro che le mettono in posti nascosti, ma tutti bene e male hanno armi, soprattutto chi fa 'ndrangheta, in qualsiasi momento hai sempre bisogno, è chiaro che alcune non le tieni a portata di mano, ma le armi ce le abbiamo tutti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene. PRESIDENTE – Quindi tutti quelli che sono 'ndranghetisti, affiliati, o comunque vicini, membri dell'organizzazione tendenzialmente sono tutti armati? O c'è qualcuno che nonostante sia associato non porta armi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dipende, ma difficile, o te la tiene un cugino, o te la tiene un nipote, o te la tiene un parente, o questo o quell'altro, un'arma bene o male ce l'abbiamo tutti, succede qualche disquisizione, anche per intimorire l'arma ce l'hai sempre. PRESIDENTE – Senta una cosa. IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la tengo io a casa, ma la tiene qualcuno per me."

2.4.12. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore

Con specifico riguardo al tea il esame, MUTO Salvatore ha innanzitutto offerto un quadro generale della struttura organizzativa così come voluta dallo stesso GRANDE ARACRI, che aveva suddiviso il territorio tra i suoi luogotenenti, tra i quali ha indicato, ancora, GRANDE ARACRI Francesco che, evidentemente, ricopriva un certo potere in ragione della sua storia e del suo strettissimo legame parentale con il boss, il fratello Nicolino. Quest'ultimo, dunque, suddivise il territorio: a Reggio Emilia mise la famiglia SARCONE, a Cremona LAMANNA Francesco, a Parma DILETTO Alfonso, a Brescello GRANDE ARACRI Francesco.

Nicolino SARCONE (e Gianluigi) e Francesco LAMANNA sono 'ndranghetisti della prima ora, originariamente appartenenti al clan DRAGONE. MUTO lo sa perché oltre ad essere uomo di fiducia di LAMANNA ha spiegato di conoscere tutti i fratelli SARCONE, sin da quando abitava in Calabria; il fratello minore, Carmine SARCONE, inoltre, frequentava il bar del paese insieme a lui. Poi si spostò, unitamente ai fratelli, al nord e qui "*iniziò anche lui il suo percorso criminale qui al nord*".
La famiglia SARCONE, è riconosciuta come la locale a Reggio Emilia; tutti e quattro i fratelli la compongono, dando vita ad un gruppo familiare unito con a capo SARCONE Nicolino.
SARCONE, LAMANNA e DILETTO avevano la carica di padrino che "*è una delle cariche più alte che si possa avere nel campo della 'ndrangheta*". Essere padrino significa avere il potere all'interno dell'associazione, ed il potere di confrontarsi con altre associazioni; il padrino può conferire cariche. Quando GRANDE ARACRI Nicolino uscì dal carcere, LAMANNA andò da lui e prima degli altri si fece conferire il grado, il che significava che, qualora GRANDE ARACRI Nicolino fosse tornato in carcere, la reggenza l'avrebbe presa LAMANNA. Ciò provocò un diverbio tra LAMANNA e SARCONE, ma GRANDE ARACRI Nicolino ribadì il potere vicario conferito a LAMANNA in forza del quale "*quando non ci sono io, tu sei il padrone della mia casa*". Mai però fu messo in discussione il fatto che la locale di Reggio Emilia fosse retta da SARCONE e dalla sua famiglia.
Fondamentale evidenziare che secondo MUTO, GRANDE ARACRI Nicolino non sapeva nulla del sistema della falsa fatturazione, principale attività del sodalizio al nord: "*nemmeno sapeva di quello che si faceva qua, il GRANDE ARACRI*".
La struttura organizzativa articolata sul territorio del nord e creata da GRANDE ARACRI era organizzata e coordinata al suo interno. I capi, SARCONE, LAMANNA, DILETTO e GRANDE ARACRI si relazionavano tra loro, mettendosi al corrente di quello che facevano e tenendo riunioni. Ciascuno, però, operava in autonomia dagli altri e da GRANDE ARACRI Nicolino, tant' è che MUTO, in una prima fase, nemmeno sapeva chi fosse quest'ultimo "*noi qua al nord... Questi qua avevano la sua autonomia, non dovevano mica rendere conto tutto a GRANDE ARACRI. Noi avevamo la nostra autonomia, perché io con queste persone c'ho avuto da fare dagli anni 2008/2009/2010 insomma a andare avanti, quando GRANDE ARACRI era ne' carcere e io non lo conoscevo nemmeno...*".
Nel 2011 fu lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino a dargli un compito da svolgere a Modena, esplicitandogli che non gli interessava la gestione degli affari della cosca al nord, spiegandogli che solo se lo avessero coinvolto negli affari avrebbero dovuto dargli una parte dei guadagni o il doppio per la risoluzione di problemi: "*guarda io non è che voglio sapere di cosa fate voi della giornata che voi guadagnate lassù, però se mi fate presente in qualche affare dall'inizio, bene. Se no se venite poi per problemi da me, vi costa il doppio ... Non mi disse: "guarda che tutto quello che fate al nord centriamo noi", io questo non l'ho mai... Anzi lui mi disse che lui non voleva niente della nostra giornata*".

Per appartenere alla 'ndrangheta, ha spiegato MUTO, non occorrono rituali formali. Si tratta di una pratica entrata in disuso, soppiantata da più pragmatiche forme di approvazione dei vertici.
Sino al 2008 circa, era infatti consuetudine battezzare rituralmente gli esponenti per affiliarli alla associazione. Successivamente, per appartenere alla 'ndrangheta "*non c'è proprio*

bisogno di essere affiliato con un rito. Bastava che tu avevi il benemerito di un capo dicendoti: tu vai là se parli a nome mio, tu sei..., appartieni a noi". Era dunque sufficiente avere "il benemerito" di un capo che diceva di poter spendere il proprio nome. Ed era quello che faceva MUTO Salvatore, in assenza di LAMANNA. MUTO poteva parlare in vece di LAMANNA alle riunioni alle quali partecipava su mandato di quest'ultimo, *"lui disse: "no no, tu puoi parlare a mia mancanza come se ci sono io e tu fai insomma..."*, *avevo il grado di parlare, ecco, in automatico è come se ce l'hai"*. All'interno dell'associazione era cosa nota che MUTO potesse partecipare alle riunioni e potesse rappresentare LAMANNA.

Le riunioni erano un momento fondamentale della vita associativa. Sino al 2010 le riunioni venivano indette e si tenevano all'interno di un locale vicino al centro commerciale "Meridiana" di proprietà di un certo Pino Aracri. Dal 2011, in altri ristoranti: "Al Solito Posto" di Fidenza e agli "Antichi Sapori" di BRESCIA Pasquale. Questi locali davano garanzia di riservatezza perché i proprietari, se notavano movimenti da parte degli inquirenti, li avvertivano.
Gli argomenti erano molteplici, e spaziavano dalla falsa fatturazione ai contrasti interni, più o meno forti, da risolvere: *"Ce n'erano tanti, però diciamo che quando principalmente si facevano questi incontri, erano sempre per discutere di fatture, magari aggiornarci che era stata presentata la nuova impresa. Questi erano i temi, ecco. E poi, a questi temi, si aggiungevano i chiarimenti di queste diatribe, piccolezze, perché per noi erano piccolezze"*.
Ad esempio, in un'occasione, nel 2012, si discusse del fatto che Alfonso - il collaboratore non ricorda se si trattasse di DILETTO Alfonso o di MARTINO Alfonso - aveva trovato una microspia sulla sua autovettura e l'aveva consegnata ai Carabinieri dicendo che quell'oggetto era loro. La cosa aveva allertato tutti i partecipanti alla riunione, così che vennero fatti alcuni controlli sulle rispettive autovetture che portarono al rinvenimento di una microspia sull'auto di Gobbi Giorgio. In occasione della riunione erano presenti, oltre a MUTO, LAMANNA, VALERIO, BLASCO, SERGIO Eugenio, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, COSTANZO Rosario. Il rinvenimento della microspia fu l'oggetto della discussione e SARCONE Nicolino sostenne che era stata una sciocchezza portare la microspia dai Carabinieri in quanto in questo modo si era resa palese la conoscenza dell'intercettazione in corso.
In un'altra occasione, nel 2011, prima del matrimonio di Nicolino SARCONE, quegli stessi soggetti, oltre a Battaglia Pasquale, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo, parteciparono ad un altro incontro nel corso del quale SARCONE fece gli inviti per il suo matrimonio. MARTINO Alfonso pretendeva la costituzione di un fondo per aiutare un suo parente di Isola di Capo Rizzuto. SARCONE era infastidito perché si stava celebrando il processo *EDILPIOVRA* e sosteneva che fosse lui a necessitare di aiuto economico e che non poteva occuparsi del parente di MARTINO. Tutti si mostrarono d'accordo e la cosa venne in seguito chiarita.
I pranzi e le cene tenuti al "Solito Posto" venivano fatturati: MUTO si faceva rilasciare fatture che non corrispondevano alla realtà, intestate alla sua società, la "Magisa", in modo da poter dimostrare la riferibilità a pranzi o cene di lavoro (pg. 79 e ss. verb. ud. 28.11.2017). Il proprietario del ristorante, un certo Luca, era un "loro" amico a conoscenza della loro appartenenza alla 'ndrangheta. Nel ristorante "Al Solito Posto" venivano fatte riunioni anche

con appartenenti ad altri locale calabrese alle quali partecipavano certi Michele, Filippo, Rocco, esponenti della 'ndrangheta di Vibo Valentia. Era proprio il gestore del ristorante che, all'occorrenza, informava LAMANNA del fatto che questi personaggi volevano parlare con lui (gli diceva al telefono "*fai un giro*") o che lo avvertiva di non andare se notava movimenti delle Forze dell'Ordine (dicendogli "*non venire che sto andando*").

MUTO apparteneva al gruppo cremonese comandato da LAMANNA. Era un gruppo unito che aveva creato a Cremona un imponente giro di falsa fatturazione che vedeva coinvolti il cugino di DILETTO Alfonso, MUTO Luigi detto "Rocco Cignato" (poi deceduto in un incidente stradale), SARCONE Nicolino, LAMANNA e DILETTO. Ancora una volta, il coordinamento tra le azioni criminali era fondamentale, in quanto anche in questa attività SARCONE, LAMANNA e DILETTO si tenevano costantemente aggiornati sulle operazioni che svolgevano. Al loro fianco c'erano altre persone, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Michele.
MUTO dimostra di ben conoscere i meccanismi operativi di questa attività illecita, di cui era protagonista attivo. Un'attività fondata sul consenso che le imprese manifestavano al servizio offerto loro dalla 'ndrangheta, sempre corrente sul filo della omertà in vista del reciproco guadagno. Un servizio che, per potere essere eseguito, richiedeva la creazione di una struttura di cartiere fittiziamente intestate a terzi, tramite le quali potere svolgere attività di falsa fatturazione e destinate, evidentemente, ad essere portate fraudolentemente al fallimento in danno delle casse dello Stato e dei creditori :"*noi alle imprese che si faceva la fatturazione, imprese o anche soggetti, che si facevano, si portava persone dove la 'ndrangheta poteva garantire che se ci fossero stati dei controlli, questi se la sarebbero accollati loro, senza andare a fare danni anche alle imprese. Nel senso, non so se spiego bene, se veniva la finanza io dovevo dire sì, io non ho versato le imposte, in quanto mi trovavo a corto di soldi, quindi non li ho versati. Invece alla quale la fatturazione veniva già stabilita con le imprese in quanto dovevano tornargli il contante alle imprese che ci faceva fare la fattura*".

Nel corso della sua deposizione MUTO ha ribadito in diverse occasioni la compiacente collaborazione degli imprenditori attratti dai vantaggi che potevano ottenere dal servizio di falsa fatturazione offerto dalla 'ndrangheta. Una collaborazione che si traduceva in un silenzio omertoso di fronte alle indagini degli inquirenti e destinato però a sfociare, come a breve si dirà, in una vera e propria condizione di assoggettamento in caso di difficoltà dell'imprenditore ed inceppamento del sistema:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci può delimitare, questa è una domanda difficile ma è inevitabile: ci può delimitare l'ambito vostro, cioè degli 'ndranghetisti che operavano falsa fatturazione, rispetto all'ambito dei terzi, che sapendo che voi eravate 'ndranghetisti, si facevano fare le fatture per fare un abbattimento dell'imponibile, eccetera?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questi qua venivano a conoscenza di questo nostro sistema e che ci si poteva fidare. Per dire, MUTO Luigi, detto Rocco, quando si presentava, lui si presentava a nome di tutte le altre ditte, nei suoi conoscenti voglio dire, non è che andava... e di stare tranquillo, che non veniva mai svelato. E, in più, le precauzioni che si prendevano, non è che si usava solo una ditta, se ne usavano tante e quindi non è che trovi,

per dire in un mese, cento fatture, tutte a nome tizio, troverai tizio, caio, sempronio e tutto il resto. E quindi versava meno sospetti, diciamo.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha detto più volte che uno degli elementi che rendevano conveniente, tra virgolette, la presenza della 'ndrangheta, in un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, mi permetto di definirlo io è l'omertà di chi viene coinvolto. IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'avevamo già detto l'altra volta pure. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Ci può fare degli esempi? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché quando... l'avevo fatto pure l'esempio. Quando arrivavano i controlli della Finanza o di qualsiasi altra fonte, venivano chiamati e questi qua non dicevano mai di tutto questo sistema e in più si accollavano, dicendo che non è che erano accordi volti anche con la persona con cui si facevano le fatture, ma si accollavano tutto dicendo: non avevo possibilità di pagare le tasse, quindi strappavo le fatture. PRESIDENTE – "Non avevo la possibilità di pagare le tasse e quindi"? IMPUTATO MUTO SALVATORE – E quindi evadevo il fisco, non versavo l'I.V.A.

MUTO ha quindi dettagliato il funzionamento del sistema specificando cosa accadeva in caso di inceppamento del sistema illecito. Era MUTO stesso a procurare lavoro per diverse imprese (reale o fittizio); venivano quindi contattati i cosiddetti "fatturisti" che durante tutto l'anno facevano falsa fatturazione, portando denaro contante a fronte dei bonifici effettuati dalle varie imprese. L'IVA percepita veniva suddivisa tra tutti i protagonisti del giro illecito; il sistema si allargava a macchia d'olio con il coinvolgimento di altre imprese, ivi compresa quella di suo cugino CURCIO Salvatore, persona che aveva commesso vari reati (rapine) e che faceva parte "*della batteria di Carmine SARCONE*".

Nel caso in cui il sistema si bloccasse a causa del mancato "pagamento" da parte degli imprenditori, il gruppo poteva ricorrere al decreto ingiuntivo che era un modo per dare ulteriore apparenza di legalità della azione e ottenere ulteriori vantaggi. Ed invero, nell'impossibilità per l'impresa di pagare quanto dovuto, il sodalizio ricorreva all'uso della forza prevaricatrice per accaparrarsi macchinari ed apparati strumentali - per un importo inferiore a quello dovuto - prima della liquidazione o del fallimento, mentre l'importo capitale veniva comunque iscritto a perdita nella contabilità per ottenere un ulteriore scarico della imposizione fiscale. Tutto ciò con l'omertà del debitore, che era evidentemente divenuto ricattabile non solo perché aveva consapevolmente consumato affari illeciti con la 'ndrangheta (falsa fatturazione e distrazione fraudolenta), ma anche perché, essendogli stati sottratti beni per un valore inferiore al capitale dovuto, era stato strategicamente lasciato in una posizione debitoria che implementava la sua debolezza di fronte alla forza della intimidazione mafiosa. Insomma, il sodalizio sottoponeva l'imprenditore-debitore ad una vera e propria condizione di assoggettamento, fondato sulla intimidazione alla quale non aveva altra soluzione che sottomettersi, acconsentendo silentemente alla spoliazione di beni e agli ulteriori esborsi e contegni imposti dalla forza prevaricatrice dell'associazione mafiosa.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – (inc.) questo magari non l'ho spiegato io prima, ve lo spiego adesso. Neanche quando noi i decreti ingiuntivi erano un altro sistema per... Diciamo,

per fare scopi,). era quello che ti trovavi la persona che non era in grado di sostenere, non aveva i soldi per pagarti, voglio dire, no? Allora cosa si faceva? Tu dovevi avviare, gli avviavi lo stesso un decreto ingiuntivo, in quanto nella società dovevi dimostrare che avanzavi questo credito, ma se non aveva i soldi da darti, poi noi cosa potevano fare? Magari questo aveva attrezzature, che ti posso dire? Materiali? Ti faceva prendere dei mezzi delle sue attività, tu prendevi quelli e li rivendevi, il debito che tu avevi fatto con il decreto ingiuntivo lo mettevi in perdita nella società, quindi tu ricavavi lo scarico nella società di quel credito in più avevi recuperato con i materiali i soldi, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi in sintesi... IMPUTATO MUTO SALVATORE – E poi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prego, prego.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E poi aveva un altro scopo pure, nel senso che tu tenevi sempre creditore il personaggio che se apriva un'altra azienda o faceva altri lavori, insomma era sempre ricattabile, da noi. PRESIDENTE – Ultima battuta, scusi? Vuole ripetere quest'ultima risposta? L'ultima parte della risposta, ricattabile chi? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché poteva essere anche ricattabile, ancora ricattabile in quanto era debitore con noi. PRESIDENTE – Nonostante avesse dato le macchine, i mezzi? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma perché, quando ti dava le macchine e i mezzi, il valore lui magari se ti diceva 10, tu gli dicevi: "no, tu mi hai dato 5, perché io l'ho venduto a 5 mezzo"... PRESIDENTE – Ho capito. IMPUTATO MUTO SALVATORE – ...Quindi tu pretendevi sempre che se ti dava materiale e mezzi prestati, non aveva mai il valore dei soldi che ti doveva dare. PRESIDENTE – Quindi veniva sottovalutato il valore.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, veniva sempre sottovalutato, questo perché l'indomani questo o apriva un'altra attività con un altro nominativo, o faceva altri... Oppure ti poteva portare altri clienti a fare altri lavori, anche con fatturazioni o superfatturazioni false. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – MUTO, questo... IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lo tenevi legato, ecco, o dire "tu sei debitore, non mi hai dato i soldi, mi stai facendo tribulare, allora vedi se puoi farmi questo" e quelli si prestavano. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste operazioni che lei ci ha descritto reali, cioè di cessioni di beni come adempimento di un debito, queste erano in nero, da quello che ho compreso... IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Rimaneva il decreto ingiuntivo perché le operazioni non risultavano. IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma perché anche se l'azienda era messa male, lui non poteva... Se un domani arrivava un curatore voleva i beni indietro, non poteva dare i beni così, allora doveva fargli sparire di nascosto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Benissimo. IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se la rintracciabilità si arrivava al soggetto che aveva dato i beni, andava il curatore e se li prendeva indietro, quindi questo non doveva risultare. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi era interesse anche suo, diciamo, del debitore far comparire questa cessione. DIFESA, AVV. FILOCAMO – C'è opposizione la domanda suggerisce la risposta. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, lo ha appena detto lui, era semplicemente... PRESIDENTE – Sì, ma come faceva sparire il bene, una volta che questo era caricato nell'inventario all'attivo dell'impresa? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre facendo fatture come averlo venduto a un'altra società, ecco. PRESIDENTE – Ho capito.

Le propalazioni relative al sistema fraudolento sono state successivamente ribadite da MUTO parlando del ruolo di IAQUINTA Giuseppe nell'ambito della attività di falsa fatturazione, specificando che egli operava in questo settore con soggetti intranei alla associazione, quali il cugino CURCIO Salvatore, detto Volpone, FRONTERA Francesco, Carmine SARCONE, DILETTO Alfonso, SESTITO Salvatore e altri. Tuttavia IAQUINTA portava al sistema anche nuove imprese desiderose e bisognose di fare false fatture. IAQUINTA, così come PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55 e BRESCIA Pasquale davano il contributo alla falsa fatturazione non solo affinchè la 'ndrangheta espandesse la sua ricchezza, ma anche per imporre il loro dominio nei rispettivi "quartieri", nei rispettivi territori. Se da un alto, infatti, costoro erano in grado di espandere il sistema grazie alla loro "affidabilità" e alla "credibilità sociale", dall'altro aumentavano il loro prestigio e la loro forza anche perché massimamente vicini ai vertici del sodalizio, in primo luogo a SARCONE Nicolino. Una volta instaurati i rapporti con i "fatturisti" questi si sviluppavano proficuamente sulla garanzia del silenzio e della protezione dai controlli, salvo poi l'intervento dell'intero sodalizio in caso di violazione degli accordi.
In tal modo risulta confermato, in via esemplificativa, quanto già affermato in termini generali circa il meccanismo dialettico tra consenso-assoggettamento attuato con la falsa fatturazione, in cui si sintetizza plasticamente una significativa parte del fenomeno della infiltrazione mafiosa nella economia locale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Circa la partecipazione di IAQUINTA Giuseppe alle false fatturazioni, lei l'ha detto all'inizio, ci riesce a fornire qualche nome di qualche soggetto coinvolto o di qualche operazione, qualche circostanza più specifica?
PRESIDENTE – Il ruolo, più in generale, di IAQUINTA Giuseppe, nella presunta...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Organizzazione.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che lui faceva svolgere anche le attività a persone che erano intranee alla nostra... So di quelli, perché non me li posso ricordare tutti, ma una persona, con cui ha molto lavorato, perché lui faceva i lavori, poi si facevano le fatture su quest'azienda, ed era mio cugino Curcio Salvatore, detto Volpone, della Edil Curcio. Ora non so bene le società di mio nipote.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo soggetto, rispetto alla 'ndrangheta, che posizione ha?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È un intraneo al nostro sodalizio, perché lavora con Belfiore Carmine, Frontera Francesco, Carmine SARCONE, DILETTO Alfonso, Sestito Salvatore e altri.
PRESIDENTE Quindi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei stava raccontando che è certamente un soggetto con cui opera IAQUINTA Giuseppe è Curcio Salvatore.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, da quello che mi ricordo. Poi lui non è che... mi portava anche a fare lavori su altre società, non è che solo... la cosa non era solo là e finiva là, c'erano più – come vi ho spiegato – più numero c'era e meglio era, quindi la cosa si riferiva su altre società, che IAQUINTA procurava.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei, nell'interrogatorio dell'11 novembre, uno dei più recenti, anche se sono tutti recenti, aveva fatto un discorso, che vorrei mi provasse a ridire in questo contesto, in cui sta parlando di IAQUINTA Giuseppe, in relazione al loro – non ha menzionato solo IAQUINTA Giuseppe – collegamento con il territorio emiliano.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ho capito. Praticamente loro si...:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Loro" chi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, davano il contributo di far sì che funzionasse questo sistema di fatturazione, per avere diciamo l'autonomia della 'ndrangheta su di loro, nel loro... dove loro risiedevano ecco, nel senso di quartiere o nel caso di IAQUINTA su Reggiolo.

PRESIDENTE – Cosa vuole dire "avere l'autonomia della 'ndrangheta"?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come stamattina, mi sa che autonomia non sia il termine giusto.

PRESIDENTE – Per avere l'autorità, la sovranità?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'autorità. Mi sono sbagliato con autonomia, chiedo scusa Presidente. L'autorità della 'ndrangheta sul suo territorio.

PRESIDENTE – Quindi loro operavano per imporre l'autorità della 'ndrangheta su questi territori?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, diciamo... posso fare un esempio?

PRESIDENTE – Faccia degli esempi.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Chi sapeva che loro erano nelle vicinanze di SARCONE Nicolino, se uno doveva dire una parola in più su di loro ci pensava due volte, aveva il timore dei personaggi e non erano toccabili.

PRESIDENTE – "Toccabili" in che senso? Di non subire estorsioni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di non subire danni in paese, queste cose qua. In più venivano usati da SARCONE, LAMANNA, DILETTO, come diciamo la parte più di alta borghesia, come si può dire...

PRESIDENTE – Più presentabile?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Presentabile. Era come se dovevano prendere dei consigli, li prendevano, per quanto riguardava le cose burocratiche.

PRESIDENTE – Per quanto riguarda le attività economiche ed imprenditoriali di questi soggetti, come si avvantaggiavano di questa rete di relazioni di cui lei sta parlando?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non ho capito, Presidente.

PRESIDENTE – Queste persone, di cui lei sta parlando, questi quattro soggetti rispetto alle loro attività imprenditoriali, sta avvantaggiavano di questa rete di relazioni che avevano?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non dovevamo avvantaggiarci sulle nostre società, noi ci avvantaggiavamo procurando maggiormente altre società, in quanto noi risultavano sempre puliti, in quanto noi... Se io faccio un'operazione con una mia azienda, dove poi si viene a sapere chi mi ha portato tizio e caio, si vede che io sono stata la persona a fare questo. Se invece io trovavo la società pinco pallo e la portavo dalla parte della consorteria, io avevo il mio guadagno e diciamo che ne beneficiavo di tutte quelle cose che ho menzionato.

PRESIDENTE – Lo spieghi meglio questo, perché non ho capito, MUTO. Ci sono dei verbali?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, se io porto una società che ha bisogno di fare delle fatture e faccio fare delle fatture, se io dico a SARCONE "questo ha bisogno di fare questo fatturato entro l'anno", io ci guadagno la percentuale, ma non è che devo fare io le fatture, le fanno tutti gli altri. Non è che io mi devo avvantaggiare sul mio operato, sulla mia società, io mi avvantaggio per il beneficio che ho portato all'associazione. Mi ricavo, come si può dire...
PRESIDENTE – Un merito.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Un merito. Per dire, SARCONE ne parla bene di me, non può parlare male. Questo voglio dire. In e più ho la percentuale sulle operazioni di quello che si guadagnava.
PRESIDENTE – Sì. Questi soggetti di cui lei ha parlato, MUTO '55, PAOLINI, IAQUINTA, facevano gli imprenditori, credo nel campo dell'edilizia o anche nei trasporti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PRESIDENTE – I rapporti, l'essere parte di questa rete, di queste relazioni, di questa presunta associazione, li aiutava a fare affari, a fare appalti, a realizzare attività economiche? E come?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. In alcuni casi sì. Se c'erano, si proponevano anche loro. Anzi, principalmente loro si proponevano.
PRESIDENTE – E "si proponevano" da parte di chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Dei soduli.
PRESIDENTE – Quindi diciamo che all'interno dei soduli, essendo tutti imprenditori, i lavori si facevano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se c'era un affare, faccio un esempio, di comprare un condominio su c Milano, a prezzo... si prendeva all'asta, faccio un esempio, gli si faceva presente a questi soggetti se loro erano pure interessati.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nell'ambito di questo discorso, MUTO, adesso ho trotato la pagina, a pagina 143, dell'interrogatorio dell'11 novembre, aveva fatto proprio un riferimento, l'aveva fatto lei, alla parola dominio.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Le chiedo di sviluppare quel ragionamento, quelle parole, così come l'aveva fatto, perché era stato lei ad introdurlo, perché aveva detto: "Forse non siamo mai stati chiari e non mi sono mai spiegato bene – è venuto da lei l'impulso o – sul perché loro partecipavano alle riunioni, sul perché facevano parte dell'associazione, eccetera". E aveva detto: "Per avere il proprio dominio, voglio dire". Poi, ancora, aveva detto: "Non so come mi posso spiegare, a Reggio Emilia. Nel senso che appartenere all'associazione nostra, loro ci tenevano, perché sapevano che avrebbero avuto il dominio su Reggio Emilia, come famiglia, sia IAQUINTA, sia MUTO Antonio e anche gli altri".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È quello che avevo spiegato, sì. Sul dominio, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Oltre ai vantaggi, sempre sulla falsa fatturazione, volevano il dominio. Miravano, attraverso la partecipazione, ad avere il dominio, essendo che Reggio Emilia era dei SARCONE, come associazione. Loro,

appartenenti a stare con i SARCONE, avrebbero avuto il dominio sui propri territori, sui propri quartieri". Queste sono tutte parole sue.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è quello che sto spiegando. Non so se si è capito, ma è quello il senso. Io a sto dicendo che loro, appartenendo a SARCONE, avevano un suo dominio, in quanto le persone avevano, come si può dire... erano intimorite di loro, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Infatti lei diceva: "Perché nessuno li avrebbe potuti toccare e disturbare, ma anche per imporsi sugli altri".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma come lo stesso io su Cremona, facendomi spalla su LAMANNA. È lo stessa cosa, come chi operava nella nostra 'ndrina di Cremona, loro facevano la...
PRESIDENTE – Allora spieghi come operava lei nella 'ndrina di Cremona, in modo da capire come operavano poi gli altri a Reggio Emilia?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente io procuravo lavoro ed anche per queste fatturazioni false delle imprese. Poi si chiamavano... noi li chiamavamo i fatturisti, che dovevano fare, durante tutto l'anno, la fatturazione a queste imprese, noi garantivamo, come ho spiegato, il nostro.. che non sarebbero andati nei casini loro, se ci fossero stati dei controlli, in quanto noi davamo la garanzia dell'omertà diciamo, di svelarne la provenienza di queste fatture. Si chiamavano i fatturisti, che facevano le fatture. Poi, se c'erano, come si diceva, i problemi anche sul fatto che poi non c'erano i pagamenti sui lavori, su queste cose, si chiedeva l'intervento dei sodali, tipo LAMANNA, SARCONE, queste cose qua, che portavano i suggerti a fare... non so come lo posso spiegare, devo fare degli esempi più elementari.

Nel sistema della falsa fatturazione cremonese un ruolo di rilievo era svolto da MUTO Luigi, detto Rocco Cignato. Costui morì nel 2010 a causa di un incidente stradale. Si pose così il problema della sua successione; un problema che riguardava l'intero sodalizio perché era in gioco la collaborazione tra i sistemi creati sui vari territori, tanto che anche DILETTO, SARCONE e LAMANNA avevano sempre garantito appoggio a MUTO Luigi, detto Rocco Cignato.
Dopo la morte di costui, suo genero si propose immediatamente come "successore", ma la proposta non godeva di un favore generalizzato. Intervenne così DILETTO Alfonso, in qualità di vertice interessato alla perpetrazione del sistema, che indisse una riunione alla quale parteciparono SARCONE Nicolino e LAMANNA; venne deciso che la famiglia di Rocco Cignato, moglie, figli e genero, sarebbero usciti dal "giro". Da quel momento chi era legato a MUTO Luigi, detto Rocco Cignato, si legò ai fratelli VETERE, Rosario e Pierino, ivi compreso CAVEDO Maurizio. Quest'ultimo aveva alcune società e faceva falsa fatturazione; successivamente, avendo subito controlli, dirottava "l'affare" a VETERE che, a sua volta, si rivolgeva ad ALOI, a MERCADANTE e ad altri, per l'emissione di fatture false. Una delle società "dirottate" da CAVEDO era la Cucirini Rama, l'altra era la Torri Solari (cfr. Cap. VIII, capo 122), società con le quali esistevano rapporti già da diversi anni. CAVEDO aveva il suo tornaconto: "dirottando" le società da lui procurate, otteneva una percentuale. Dopo la morte di Rocco Cignato le società erano state portate da CAVEDO nel "giro di Castelvetro". In questo giro operavano ALOI Giuseppe, MERCADANTE, i fratelli RUGGERO, nipoti di Dramore RUGGERO, Giampiero ARABIA, i CURCIO, la società Multiservice, riconducibile

a MUTO Luigi 75 e a MUTO Antionio 78, la A.L. Costruzioni di AIELLO Giuseppe, la Nuova Euro Costruzioni s.a.s. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore, la Edil Building e la Magnolia s.r.l di MAMCUSO Vincenzo, i fratelli D'Angelo.
Il collaboratore ha poi spiegato che la Edilstella di Petrozza Stella, moglie di CAVEDO Maurizio, aveva subito controlli e venne quindi scoperto il sistema della falsa fatturazione della società Rebouni Pavimenti di Cremona, società che procurava le ditte per l'emissione di fatture false. La Rebouni era un po' l'epicentro della sistema e l'indagine della guardia di finanza coinvolse, quindi, anche la Edilstella e la ditta del F.lli D'Angelo, oltre che di altre persone. La Edil Stella era stata costituita esclusivamente per fare falsa fatturazione, non aveva operatività e non aveva dipendenti.

Così descritto il sistema, MUTO non ha temuto di trovare smentita in merito a quanto svelato su di esso e nel quale era coinvolto personalmente; tutt'altro. Forte della sua verità ha portato spontaneamente riscontri di quanto rivelato, producendo fatture false ed assegni impiegati in quel sistema da lui stesso e dalle sue società ed illustrando soggetti coinvolti, meccanismi operativi e reimpieghi di denaro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, MUTO, lei ci ha prodotto, durante gli interrogatori, una serie di fatture, che le farei vedere, se il Collegio mi autorizza. Sono a video, poi le produrrò in cartaceo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di quali stiamo parlando?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso gliele faccio vedere, sono fatture della Magisa. Lei ce ne ha date un bel po'.
PRESIDENTE – Ci sono altre fatture ancora non prodotte? Sono agli atti queste fatture?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste ce le ha prodotte lui, durante l'interrogatorio.
PRESIDENTE – Quindi cose nuove sono?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI Diciamo che non sono oggetto di contestazione, ma che lui ha usato, producendocele, per dare esempli... adesso glielo chiediamo. MUTO, a breve dovrebbe vedere le fatture che ci ha dato. MUTO, le vede?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI Queste ce le ha consegnate durante l'interrogatorio del 23 ottobre.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente il soggetto sulla sinistra, se torna indietro lo facciamo vedere al Tribunale. Totò Carmine, artigiano edile, che è sulla sinistra, è persona di Cremona, fratello di Antonio MUTO, ucciso per sbaglio alle Colonie Padane. Questo faceva fatture sulla mia società dove io abbattevo le imposte; in più serviva per togliere i soldi in contanti dalla banca, che poi questi contanti venivano usati per altre operazioni, sempre su altre ditte ed altre operazioni inesistenti.
PRESIDENTE – Microfono, per favore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non si sono sentite le ultime parole, MUTO.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si usavano per fare altre operazioni ed altre fatture inesistenti, anche su altri nominativi. Questo soggetto ce l'abbiamo in un O.C.P., dove non so

se era stato riconosciuto, comunque era per dimostrazione che era interno alla nostra consorteria ed era al corrente anche LAMANNA di questo soggetto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei, l'altra volta, ci ha parlato di un MUTO Carmine, a cui era stato imputato il lavoro a Castelvetro; è lo stesso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È questo qua, sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mentre la Magisa è società formalmente ricollocabile a lei?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste fatture che lei ci ha dato, sono fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Anche quest'altro MUTO Giulio, è quello che è stato condannato in abbreviato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello della pistola?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Anche queste sono fatture per operazioni inesistenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E questa Cemat?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questa Cemat è riconducibile a MUTO Luigi '75. Anche là poi non avevo le fatture, ma avevo detto anche la Multi Service, ci sono parecchie fatture e pagamenti dove sono tutte operazioni inesistenti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi tutte queste erano fatture che le servivano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Queste gliele ho date perché ce le avevo negli incartamenti miei, però ce ne sono altre.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dopo ci ha dato anche una serie... adesso volevo vedere se c'erano anche altri nomi, comunque le produrremo tutte, per dare un senso anche delle quantità. Il meccanismo per cui, ad esempio, in questo caso, lei utilizzava la sua società, non una società di una testa di legno, per emettere una fattura per operazioni inesistenti, quindi per...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non la facevo io la fattura, la fattura la emetteva o MUTO Carmine.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, mi scusi, ho invertito il senso.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La fattura a me serviva per abbattere le imposte del fisco, ecco. E, in più, per togliere contanti dalla banca, che poi io facevo il bonifico a questi soggetti e questi qua prendevano i soldi in contanti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ed il contante poi in che modo veniva utilizzato o riutilizzato?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quei soldi poi, se c'era da fare un'operazione, faccio un esempio, da pinco, si portavano da pinco e pinco e faceva il bonifico a un'altra società o alla stessa, poi dipendeva come si operava.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi è corretto dire che questa operazione realizzava...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si facevano tipo le catene di Sant'Antonio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il primo passaggio è che attraverso una fattura come questa si realizzava del contante?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Del contante, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che poi poteva essere utilizzato o per reimmetterlo...
PRESIDENTE – A questo punto il contante a chi va in mano? Non certo a chi ha emesso la fattura falsa.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quello che aveva fatto la fattura, si prendeva la percentuale. Anche là, la percentuale... per dire, a MUTO Carmine andava la percentuale della fattura che aveva emesso. Ma anche là era da spartire, ecco.
PRESIDENTE – Sì, ma lei ha detto che era un percentuale minima.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PRESIDENTE – E il capitale grosso a chi andava?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il capitale grosso veniva tornato diciamo a me e poi io lo rimpiegavo nelle altre operazioni.
PRESIDENTE – Ad esempio lo rimetteva in un altro conto corrente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No. Per dire io poi li davo, faccio un esempio, a a Cemot o a Multi Service. Queste facevano operazioni con pinco e loro...
PRESIDENTE – Ma questo pinco cos'è?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pinco Pallino.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Adesso non sto lì a dire un nome per un altro.
PRESIDENTE – Sì, certo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E questo tornava sempre... andavano sempre a ritirare alle Poste i soldi e tornava sempre il contante. Noi avevamo sempre il contante da reimpiegare in tante operazioni. Facendo così, facendolo spostare da un'Impresa all'altra, a più prese, la percentuale veniva... insomma, faceva delle cifre consistenti poi.
PRESIDENTE – Certo, perché ogni volta si caricava l'I.V.A. e quindi c'era ogni volta un rimborso di I.V.A., un abbattimento.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché loro pagavano l'I.V.A. e noi l'I.V.A. non la registravamo e non la pagavamo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nel corso dello stesso interrogatorio ci ha dato numerosi mastrini di assegni, che sono stati consegnati da lei spontaneamente e vorrei che indicasse al Collegio il senso di questi mastrini e delle indicazioni che hanno. Le evidenziazioni sono sue, quelle che appaiono a video?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Alcuni erano assegni che io facevo. Uno, per dire, sto leggendo, a World House S.r.l., riconducibile ai SARCONE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi scusi, MUTO, lei sa ricondurlo a qualcuno in particolare dei SARCONE, o dice i SARCONE in genere?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Beh, SARCONE, per me... poi la società era gestita da tutti i fratelli SARCONE, però, in quel caso, so che se ne occupava Nicolino SARCONE con PROCOPIO Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E qui lei ha fatto operazioni esistenti o anche operazioni inesistenti o solo operazioni inesistenti?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, qui c'è anche qualcosa di reale, ma ci sono anche inesistenti. Poi ce n'è qualcuna in cui c'è scritto il riferimento Vetere, ma poi c'è il nome Aloi. Non mi ricordo, è una di quelle, per dare dimostrazione a quello che dicevo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ne ha prodotte un socco, adesso la trovo. Ce ne sono molte indicate a MUTO Carmine.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PRESIDENTE – E c'è un modo, nel mastrino, per distinguere l'operazione vera dall'operazione falsa? Non aveva interesse a fare questa annotazione?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. Ma queste erano copie che mi trovavo nemmeno... me le trovavo così, perché io dei mastrini facevo le fotocopie, non perché volevo dimostrare.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi permetto di chiederle di conseguenza, poiché...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche pagamenti reali c'erano qua
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei fa riferimento a delle operazioni...
PRESIDENTE – Scusi, operazioni reali da parte di chi, di MUTO Carmine, di MUTO Giulio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, no. Di altri soggetti. Per dire del '92 Snc non c'entra niente.
PRESIDENTE – E come facciamo noi, che dobbiamo vedere queste cose, a capire quello che è il pagamento di una fattura proveniente da una cartiera da quella che è fattura che potrebbe essere vera o potrebbe essere falsa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se andiamo a vedere, dov'è MUTO Carmine è quasi tutto inesistente, dov'è MUTO Giulio, è tutto inesistente.
PRESIDENTE – Ci dica quelle che sono sicuramente inesistenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – MUTO Carmine, MUTO Giulio, Cemat se ce n'è, alcune della World House, Artel S.a.s., che era riconducibile a Capuani Davide, altro soggetto appartenente al sodalizio. Poi ce n'è una che faceva riferimento a Vetere, mi ricordo perché avevo portato queste perché volevo far vedere...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso gliele sto scorrendo tutte, MUTO. Se le dicono qualcosa, ce lo dice, sennò andiamo avanti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Avanti, avanti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste qui sono evidenziate da lei, ce le ha date lei evidenziate.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io non è che le vedo proprio chiare, ve lo dico. Eccolo, eccolo. Un po' su... no, giù, giù. In questa qua, vede in basso a destra, c'è scritto Aloi Giuseppe e Vetere, di 1.900 euro. Questa è l'operazione per... poi ce n'era un'altra.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi può spiegare il Ruolo e il rapporto tra Aloi Giuseppe e Vetere, per quanto è a sua conoscenza? E di Vetere dica pure il nome.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente Vetere Pierino, pure se faceva lavori reali, la fatturazione la faceva sotto questi nominativi, ecco.
PRESIDENTE – La faceva a questi nominativi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La faceva fare da Aloi Giuseppe, a Mercadante, in modo che non si pagava... si prendeva anche l'utile dell'I.V.A..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perché poi questi Aloi o Mercadante gli davano tutto, tranne una piccola percentuale, e loro non pagavano né l'I.V.A. né le imposte? Questo lei dice?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PRESIDENTE – E quindi anche quando faceva lavori reali, l'I.V.A. gli tornava indietro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E in più i soldi gli tornavano in contanti, che poteva...
PRESIDENTE – Sì, certo. Ma io sto dicendo se anche quando faceva lavori reali, cioè quando...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche quando faceva i lavori reali, sì.
PRESIDENTE – L'I.V.A. gli tornava indietro?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutto, anche il capitale.
PRESIDENTE – Il capitale no. Se ha fatto il lavoro, deve essere...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, anche il capitale. Se il lavoro l'ha fatto lui, gli andava tutto l'imponibile con la percentuale dell'I.V.A..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè, invece che diventare denaro della società, era imputato ad un terzo che non pagando né imposte né I.V.A. tratteneva il minimo e dava il contante, che diventava contante personale e non più...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È lo specchio, come l'ho detto io, alla mensa, all'asilo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello di Castelvetro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che avevo fatto il contratto. L'avevo fatto a MUTO Carmine, in modo che lo prendeva tutto l'imponibile, senza doverci pagare le tasse.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma lei, tanto per capire, cosa faceva, decideva lei chi doveva metterci il nome? Lei aveva questo potere, per conto di LAMANNA?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Sì, sì Ma decidevamo... per dire, MUTO Carmine l'avevo portato io e LAMANNA me lo approvava. Non so, io non l'ho vista, ce n'era un'altra.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per il Collegio segnalo che queste fatture che lui ci ha consegnato e questi mastrini non si ricollegano ad operazioni oggetto delle nostre contestazioni.
PRESIDENTE – Abbiamo capito, in un secondo momento.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sono dati che lui ci ha dati proprio durante l'interrogatorio.
PRESIDENTE – Esemplificative del meccanismo
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Esattamente. Grazie Presidente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Per dare più chiarezza a quello che dicevo.

La attività di falsa fatturazione veniva impiegata anche in modi differenti. In specie, anche grazie a compiacenti ed interessate teste di legno, veniva utilizzata per lo sconto in banca in modo da ottenere liquidità necessaria da impiegare in altre attività illecite, quali l'usura, così da ricavare, per il gruppo, guadagni superiori ai tassi di interesse praticati dalla banca. Anche questa era un attività tipica della intera consorteria e che permetteva al sodalizio e a tutti i partecipanti all'azione, ivi comprese le teste di legno coinvolte, di trarre illeciti guadagni.

di trarre illeciti guadagni, *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, ci può spiegare in questo sistema che ruolo avevano? Lei ci ha già spiegato che non c'era alcuna*

contraddizione sul fatto che, laddove permanessero dei crediti, si potesse agire per via legale, questo non è un sintomo negativo rispetto a quello che ci sta dicendo, quindi ci ha raccontato dei decreti ingiuntivi e quant'altro. Il ricorso al credito bancario o allo sconto fatture, era uno strumento considerato come fisiologicamente utilizzato, o no? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. A volte, quando si facevano queste operazioni, magari nel frattempo che dovevi aspettare avevi bisogno di altre fonti di soldi e facevamo questi anticipi fatture nelle banche. A volte... ma sempre tra di noi. Nel caso, io l'ho fatto per Vetere, e ve l'ho già riferito, che ci servivano non mi ricordo se venti o quarantamila euro, fece una fattura falsa Vetere a me, io la portai in banca, la feci scontare e poi gli portai i soldi, in modo da poterli reimpiegare e operare. E poi lui, quando arrivavano i novanta giorni e dovevano rientrare, li facemmo rientrare di nuovo in banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Di quale Vetere sta parlando? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Venere Pierino. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi in questo caso è uno sconto di una fattura per operazione inesistente, che però non determina una truffa alla banca? Cioè, alla fine del periodo veniva pagata in banca? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, non facevamo la truffa. Noi così usavamo i soldi perché così soldi ci portavano altri soldi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Guadagnavate di più in quei novanta giorni di quanto la banca ci chiedesse di interessi; è corretto? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. A volte questo sistema – non ne abbiamo parlato – anche se dovevamo fare usura, veniva usato questo sistema, se non c'erano in quel momento possibilità, perché avevamo i capitali impegnati, ci facevamo sempre anticipare questi soldi dalla banca e noi, giustamente, con gli interessi avevamo da guadagnarci, più della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quando dice noi, è sempre importante se ci dà una delimitazione? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Noi, per dire tutto il gruppo. Non è che questo lo facevamo solo a Cremona, era una cosa che si usava in tutta la consorteria. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che le chiedevo è se in banca andava una persona fisica o il rappresentante di una società? Oppure si mandava addirittura un terzo rappresentante di una società di comodo? Questi sono tutti esempi diversi. IMPUTATO MUTO SALVATORE No, ma poi c'erano... le ditte non è che erano tutte a nome nostro. Noi gestivamo anche ditte dove mettevamo i prestanome, le teste di legno diciamo così. E, giustamente, in banca ci dovevano andare loro, però il sistema era quello. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il testa di legno, chiamato così brevemente, era uno che ci guadagnava od era uno obbligato? IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, ci guadagnava la sua percentuale, ma era minimo. Questa era gente che ormai campava alla giornata. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anche questi qua, se venivano fermati, come voi, nelle vostre indagini poi avete, venivano beccati con soldi in contanti o venivano beccati dalla Finanza, questi qua davano delle risposte più che insufficienti, voglio dire: sì, non so, mi hanno intestato questa ditta, non so chi è, non lo conosco. Queste erano le risposte, deviavano sempre, non parlavano, non se la cantavano ecco

Fondamentale evidenziare, ancora una volta, che del sistema della falsa fatturazione al nord GRANDE ARACRI Nicolino non sapeva nulla: "*nemmeno sapeva di quello che si faceva qua, il GRANDE ARACRI*".

Un altro fondamentale settore di azione dell'associazione era quello degli appalti privati, e talvolta, pubblici, vera e propria occasione di arricchimento per il gruppo che, una volta ottenuti, con la prevaricazione, i lavori, poteva gestirseli e spartirseli al suo interno come un vero e proprio cartello di imprese. Erano LAMANNA, SARCONE o DILETTO a decidere a chi dei consociati affidare i lavori, sempre previo accordo tra di loro. Per ottenere i lavori, i sodali presentavano un preventivo attraverso imprese inteste a terze persone. Se l'appaltatore voleva rivolgersi ad altri imprenditori, perché ad esempio il preventivo era ritenuto troppo alto, i concorrenti venivano avvicinati e veniva loro "spiegato", ben facendo intendere con chi avevano a che fare, che non dovevano prendere il lavoro perché doveva essere aggiudicato alla impresa mafiosa; per questo veniva imposto di presentare preventivi più alti e, se ciò non bastava, si ricorreva alla minaccia.
"*Noi sbarravamo le strade sugli altri concorrenti, nel senso se preferivano un'altra persona, noi all'altra persona ce la avvicinavamo a dire: "no, non fare il lavoro, perché là è lavoro che dobbiamo fare noi", oppure: "fagli un prezzo più alto del nostro"; "c'erano anche minacce. Prima si parlava sempre noi, la nostra associazione non era che si partiva come armati, come la vecchia mafia. Noi si andava là, prima si parlava, facendogli capire i soggetti che lui andava incontro. Questo si è sempre usato tenendo alla lontana le persone dai lavori che dovevano aggiudicarci noi*".
Questo era un metodo di operare capillare e diffuso sia a Reggio Emilia e provincia che a Parma, Cremona e persino nel milanese. Se ci si scontrava con interessi di altre famiglie presenti nel territorio Lombardo, intervenivano LAMANNA, SARCONE e DILETTO, in quanto essi "*erano conosciuti nell'ambito della 'ndrangheta con le altre famiglie*".

L'associazione mafiosa era armata. I suoi esponenti portavano armi così come lo faceva MUTO Salvatore, il quale ha spiegato che, essendo l'autista e braccio destro di LAMANNA, costui gli aveva imposto alcune regole. In particolare, non voleva che si portassero armi quando si spostavano: "*LAMANNA non voleva che, almeno quando c'era lui, si camminava armati*" poiché, in caso di controlli ed avendo LAMANNA precedenti penali, era troppo rischioso. MUTO aveva il porto d'armi per uso caccia e deteneva un fucile cal. 12 automatico Beretta, un fucile cal. 12 a pompa Optima e una pistola beretta cal. 45 HCP. Quando MUTO era solo, però, era solito girare armato. In una occasione mostrò un'arma in suo possesso a SIGNIFREDI durante un diverbio. Spesso portava in auto un fucile la cui presenza aveva lo scopo di intimidire laddove fossero nate discussioni, "*se degenerava qualche discussione, ero pronto, ero armato per usarlo. Questo era l'intento*". Ha spiegato, quindi, quando ha utilizzato il fucile: "*Praticamente avevo fatto dei lavori su a Milano, con un soggetto che si chiama Gaetano Crivaro. Questo mi ritardava nel pagamento e io, da una parola questo mi fece capire, volendomi un po' sottovalutare la mia appartenenza alla 'ndrangheta, allora mi misi il fucile in macchina, andai sotto casa e, non trovando lui, c'era suo cognato, che si chiama Malarotta Salvatore, allora gli dissi, puntandogli il fucile carico, gli dissi: chiama tuo cognato e fallo arrivare, che come arriva da quella strada gli faccio fare subito un ritorno. Avevo intenzione di sparargli, ecco. C'era con me un soggetto, cugino di LAMANNA, Lerose Franco, di Carugate, che diciamo mi fece evitare... mi fece calmare un po' l'animo, ecco*". In Emilia non c'è mai stato bisogno di utilizzare le armi, "*noi qua... tutti temevano noi, la nostra*

associazione ecco, nessuno si metteva contro di noi E poi perché non c'era bisogno di farsi la guerra, perché dovevamo essere tutti... si facevano discussioni, ma si cercava di sistemare le cose. Quando le discussioni, non nascevano tanto per guadagnarsi un territorio, ma dovevamo andare d'accordo, perché ci guadagnavamo tutti, perché si parlava di soldi".

Grazie alle dichiarazioni di MUTO (coerciti con le propalazioni di GIGLIO e VALERIO) è stato possibile verificare anche la capacità di resistenza del vincolo associativo anche dopo gli arresti del gennaio del 2015, effettuati in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. distrettuale. Le parole di MUTO hanno evidenziato come il sodalizio, in una rinnovata fedeltà dei suoi esponenti, si sia adattato alla situazione di cattività e si sia riorganizzato con precise ripartizioni di ruoli e di responsabilità anche per difendersi, in maniera compatta, dal processo, utilizzando la forza di intimidazione sia all'interno del gruppo che all'esterno per inquinare e condizionare le prove.

MUTO, in particolare ha spiegato come i membri dell'associazione abbiano cercato di condizionare le deposizioni dei testimoni, soprattutto quelli a discarico, utilizzando un registratorino fatto entrare in carcere per il suo tramite e sequestratogli il 5.8.2017 dalla polizia penitenziaria di Reggio Emilia.
MUTO, era originariamente ristretto al carcere di Voghera. Chiese a suo fratello Carmine di portargli una radiolina il cui ingresso in carcere è consentito purché risponda a determinati requisiti. Carmine portò la radiolina che, però, venne controllata e non superò il controllo, poiché si trattava in realtà di un registratore nel quale poteva essere inserita una scheda di memoria. Carmine la riportò indietro, e MUTO gli chiese di mandargliela attraverso un pacco. Ma anche in questo caso venne controllato il pacco e la radiolina venne trattenuta nel deposito del carcere. Nel marzo del 2016, in vista dell'inizio del processo, venne trasferito al carcere di Reggio Emilia. Nel settembre di quell'anno informò BRESCIA Pasquale del possesso di questa radiolina e gli chiese come poteva fare per introdurla in carcere. BRESCIA rispose che tramite una guardia, alla quale avrebbe parlato lui stesso, l'apparecchio sarebbe entrato; disse quindi a MUTO di farsela portare da suo fratello in occasione di un colloquio. In quel momento erano presenti alla discussione anche Gianluigi SARCONE e BOLOGNINO SERGIO.
Ancora una volta, dunque, MUTO chiese a suo fratello di portargli la radiolina nel corso di un colloquio e, all'obiezione che non era entrata a Voghera e non sarebbe certamente entrata a Reggio Emilia, MUTO rispose al fratello che ci avrebbe pensato BRESCIA, che conosceva un assistente: "*Infatti non ha passato i controlli, la radiolina mi è stata data senza che fosse controllata dalle autorità del carcere*". MUTO non ricorda il nome della guardia penitenziaria che si è prestata a far entrare la radiolina - in realtà un registratore dotato di microspia - ma sa che BRESCIA aveva particolari amicizie con le guardie penitenziarie, ad esempio una di origine sarda che in un'occasione prese pure un caffè nella cella di BRESCIA unitamente a lui, a MUTO Antonio cl. 55, a VERTINELLI e a BOLOGNINO, pur essendo un comportamento vietato perché le guardie non possono accettare nulla dai detenuti.
La radiolina/registratore sarebbe servita per predisporre la strategia difensiva "*sui nostri testimoni*". Si tratta di un apparecchio nel quale si inserisce una microscheda telefonica (scheda micro sd) che consente la registrazione audio. Quindi "*registravamo le domande e le*

risposte, spiegando bene come doveva essere il comportamento dei testimoni, i quali loro non potevano sapere se c'erano determinate intercettazioni sul loro riguardo e che cosa dicevano. Allora noi spiegavamo bene, in modo da dare... in alcune circostanze tranquillizzarli ed in alcune circostanze di non andare su quell'argomento. Facendo questa strategia, la scheda ce la portavano i familiari dal colloquio vuota e la toglievano sempre dal colloquio, in quanto era una scheda piccola, facilmente nascondibile anche in mezzo alle dita delle mani" ... "È piccolissima. Potevi metterla anche sotto la lingua, voglio dire, potevi metterla in qualsiasi posto, anche in mezzo alle dita non riuscivano a vederla". Tutte le volte che MUTO si assentava dal carcere reggiano per partecipare alle udienza del processo Pesci, prestava il registratore ai compagni; erano SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO SERGIO a gestire queste fasi.

Questo meccanismo, ha spiegato MUTO Salvatore, è stato utilizzato da lui, da FLORO VITO Gianni, da SARCONE Gianluigi, da BRESCIA Pasquale, da BOLOGNINO SERGIO, da MUTO Antonio '78, da RILLO Pasquale, da VULCANO Mario, da BLASCO Gaetano, da VERTINELLI, da MANCUSO Vincenzo, SILIPO Luigi. Non lo hanno invece utilizzato MUTO Antonio '55 e VETERE Pierino, in quanto non avevano testimoni a difesa.
Personalmente il collaboratore s. avvalse di quello strumento per avvicinare i testi D'Angelo Vincenzo, D'Angelo Francesco e Strangio Giuseppe. Si fece portare una schedina sd da suo fratello, registrò le cose da dire per indirizzare le deposizioni e restituì la scheda al fratello, il quale poi la consegnò ai testimoni. Non la utilizzò per il testimone PROCOPIO Salvatore, teste in comune con SARCONE Gianluigi: *"Io dico perché non era solo a mia difesa ma era anche a difesa di SARCONE Gianluigi. E la fece SARCONE Gianluigi, in quanto su alcune affermazioni mi trovavo anch'io spiazzato, in quanto non rispose su cose che interessavano me, se erano state diciamo nascoste, facevano comodo a SARCONE Gianluigi"*. MUTO sa che BOLOGNINO SERGIO utilizzò il registratore per "aiutare" il fratello BOLOGNINO Michele (ristretto in regime di 41 bis O.P.) perché lui *"lavorava con i computer, lavorava quasi esclusivamente sulla posizione del fratello BOLOGNINO Michele. Ascoltava le intercettazioni e ci siamo anche molte volte confrontati su quanto riguardava la questione Covelli Rocco, detto Enrico"*.

L'utilizzo del registratore, ha precisato il collaboratore, non serviva solo per condizionare i testi a difesa, ma anche per alcuni testimoni indicati dalla Procura.
Oltre al registratorino MUTO Salvatore possedeva anche una chiavetta USB portata da FLORO VITO Gianni dal carcere di Bologna e consegnatagli in aula. In questa chiavetta erano contenuti dati relativi al processo celebrato con rito abbreviato, dati che CLAUSI Donato "passava" a FLORO VITO Gianni. La chiavetta venne portata a FLORO VITO Gianni da BRESCIA Pasquale. In questa chiavetta erano contenute le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe nel processo di appello celebrato con rito abbreviato. Si trattava di dichiarazioni che non interessavano direttamente MUTO Salvatore, che però aveva il compito di mettere gli audio delle intercettazioni sui telefoni di LAMANNA da consegnare a FLORO VITO Gianni.

Registratore e chiavette vennero sequestrate a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore VALERIO Antonio che, per primo, segnalò le "anomalie" nel carcere di Reggio Emilia.
Il Pubblico Ministero ha mostrato al collaboratore MUTO il registratore che è stato riconosciuto come quello oggetto di sequestro.

SARCONE Gianluigi aveva il ruolo di regista nel definire le strategie difensive, non solo per sé, ma anche per l'intero gruppo per il quale tesseva, sistematicamente, trame per proteggere l'associazione e i singoli esponenti.
Egli, ad esempio, registrò le domande e le risposte che avrebbe dovuto dare FALBO Francesco nell'ambito della vicenda Sorbolo. Il messaggio registrato, ascoltato da MUTO Antonio 78, BRESCIA Pasquale, BOLOGNINO SERGIO, MUIO Antonio 55, BLASCO Gaetano, si concludeva con la frase *"se non dici così bang bang"* (a voler simulare il rumore di una pistola). La scheda, in questa occasione, venne portata all'esterno del carcere da SARCONE Carmine, che la consegnò a Falbo. La strategia pensata e imposta da SARCONE era quella di imporre a FALBO di accusare i soci che avevano scelto il rito abbreviato, dipingendolo come colui che si era prestato per fare da paciere in ragione della parentela che li legava. Falbo avrebbe dovuto dire di avere chiesto l'intervento di SARCONE Gianluigi in quanto suo cugino.

Il ruolo di SARCONE Gianluigi all'interno del carcere era quello di vertice del gruppo, in cattività, ruolo che gli derivava dalla sua forza criminale e dal ruolo che, prima degli arresti, aveva fuori dal carcere in quanto membro della famiglia egemone sul territorio di Reggio Emilia; era SARCONE a decidere, ad avere l'ultima parola e, come visto, a definire le strategie difensive.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Okay. Cambiando argomento, ma restando sempre in questo contesto, ci vuole riferire delle azioni, delle condotte, del ruolo di SARCONE Gianluigi all'interno del carcere? Nel periodo di detenzione successivo all'arresto.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In quanto noi ci trovavamo al carcere di Reggio Emilia, a Vignarella, zona che viene comandata dai SARCONE, quindi era lui che su ogni cosa decideva come si... aveva lui l'ultima parola, diciamo decideva sempre lui. Era lui che ci diceva che si doveva scaricare sui personaggi che ormai erano in abbreviato e di cercare di non far apparire l'associazione nel nostro processo.
Va peraltro precisato che da quanto spiegato da MUTO, SARCONE Gianluigi aveva anche la possibilità di mantenete i contatti con l'esterno e condividere informazioni sia con l'avvocato convolto nella vicenda della lettera al Sindaco di cui si dirà, ma anche tramite il fratello Carmine, all'epoca libero, e BELFIORE Carmine, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ma sempre presente alle udienze.

Sulla scelta dei testimoni da portare a processo venivano fatte riunioni, in quanto alcuni testimoni non andavano bene a SARCONE Gianluigi perché avrebbero potuto "infangare l'associazione". Ad esempio i testimoni indicati da BRESCIA Pasquale vennero attentamente valutati tanto da rinunciare ad alcuni di essi. MUTO Antonio classe '55 aveva indicato, come

testimone, un poliziotto, ma BRESCIA e SARCONE insistettero affinché rinunciasse, perché avrebbe potuto rivelare una cena alla quale erano presenti BRESCIA, PAOLINI, SARCONE e altri. Era sempre SARCONE Gianluigi ad imporre questo tipo di decisioni.
SARCONE Gianluigi aveva inoltre predisposto un lungo memoriale con Palmo VERTINELLI che questi avrebbe dovuto esporre innanzi al Tribunale e nel quale veniva "scaricata" ogni responsabilità su BOLOGNINO Michele; avrebbe dovuto parlare male di GRANDE ARACRI Nicolino dicendo che aveva lo aveva estorto, in quanto estraneo all'associazione. Ciò al fine di lasciare nell'ombra le condotte dell'associazione. VERTINELLI non era d'accordo, temendo una reazione di GRANDE ARACRI Nicolino, ma SARCONE Gianluigi gli aveva garantito la sua protezione assicurandogli che nessuno gli avrebbe fatto nulla: "*E SARCONE gli disse: non avere problemi, perché ormai quello là c'ha già gli anni di galera, un anno in più, un anno in meno, sempre quelli sono gli anni che deve fare; però sulle tue condotte riferirò io, che te l'ho detto io di dire queste cose.*
Allo stesso modo, SARCONE Gianluigi propose più volte a MUTO Salvatore di scaricare ogni responsabilità su LAMANNA Francesco sia nel processo Pesci celebrato a Mantova, sia nel processo *AEMILIA*.

SARCONE Gianluigi, inoltre, fece valere la forza dell'intimidazione per indirizzare le dichiarazioni dei singoli imputati. L'esempio questa volta si riferisce a SILIPO Luigi, che aveva reso dichiarazioni innanzi al Pubblico Ministero, accusando SARCONE Nicolino. Nel carcere di Bologna, su disposizione di SARCONE Gianluigi, SILIPO Luigi venne "*come dire allontanato un po' da tutti, perché aveva... diciamo era trattato come un infame, in quanto aveva detto alcune parole su suo fratello*". Quando nel corso del dibattimento *AEMILIA* SILIPO Luigi si sottopose ad esame, SARCONE Gianluigi lo avvisò di stare attento a quello che avrebbe detto "*sempre riferito a non parlare dell'associazione, che ormai poteva scaricare sempre su SARCONE Nicolino, però non entrando nel dettaglio dell'associazione, cosa che poi fu fatta da Silipo. Gli disse che se lui andava fuori rotta, io ti svelo la realtà delle cose per quanto riguarda la tua famiglia*", ovvero fatti criminali commessi dalla famiglia di SILPO.

Al MUTO è stato poi esibito un manoscritto contenente domande e che il collaboratore ha riconosciuto come proprio. Ha spiegato che in esso erano contenute le domande da porre al suo teste a discarico, PROCOPIO Salvatore (cfr. produzioni 5.12.2017, cartella All. Inter. Muto, sottocartella 4.23.10 Muto s.o. Allegato int. 23.10). Anche costui era stato "*attinto con il metodo del registratore*", nel quale erano registrate le domande e le risposte da dare, mentre al difensore veniva consegnato il solo elenco di domande da porre. Anche in quel caso, le domande da sottoporre a PROCOPIO - soggetto intraneo al sodalizio, organizzatore di truffe, che muoveva i capitali per conto di Nicolino SARCONE e che portava compensi a LAMANNA – erano state predisposte da SARCONE Gianluigi. L'effetto fu una testimonianza falsa, ad esempio con riferimento alla conoscenza di PROCOPIO con Vetere Pierino (v. pag. 77 verbale ud. 28.11.17).

Va infine precisato che la radiolina/ registratore non era l'unico modo per condizionare i testimoni. MUTO, ha spiegato, ad esempio, che ciò avveniva anche tramite gli imputati

ristretti ai domiciliari e che partecipavano alle udienze. E così PAOLINI Alfonso. "*Quando era ai domiciliari mandò l'ambasciata a Dall'Argine Marcello, di venire in aula e dire, in quanto non erano emerse, dalla ricostruzione degli inquirenti, che si conoscevano e di non svelare il nome, di essere insomma... di aggirare il discorso. Cosa che Dall'Argine fece, non disse che conosceva, che aveva iniziato una trattativa prima con PAOLINI e BLASCO, per il lavoro di (Tanèio). Si limitò a dire che conosceva alcuni soggetti. Questo perché sennò, se avesse detto "conosco BLASCO, conosco PAOLINI, conosco MUTO, conosco tutti quelli che abbiamo avuto... Silipo", si confermava che conosceva l'associazione*".

SARCONE definiva anche i comportamenti che i detenuti avrebbero dovuto tenere in aula. Ad esempio, durante tutto il corso del processo si sono registrate intemperanze verbali da parte di alcuni di loro che sono stati talvolta allontanati. Sul punto il collaboratore ha spiegato che "*quella è un'altra strategia che SARCONE aveva rivelato, in quanto BLASCO Gaetano aveva parecchie telefonate in cui urlava al telefono, minacciando le persone. Gli diceva di manifestare questo suo comportamento anche in aula, di modo che il Presidente avrebbe capito che era un modo suo di fare e non che erano minacce eseguite alle persone. Ed era un consiglio, dicendo di far uscire questo suo modo di... come si dice, carattere, che era un carattere suo urlare. E quindi BLASCO, eseguendolo, interveniva spesso disturbando in aula*".

Era poi SARCONE Gianluigi a definire ruoli, compiti all'interno del gruppo facendo valere la sua forza e la sua posizione di vertice anche per dirimere contrasti.
In proposito MUTO ricorda, ad esempio, che AAMATO Alfredo non voleva fare "lo scopino" all'interno del carcere di Reggio Emilia in quanto, avendo già subito carcerazioni, voleva fare solo il porta-vitto ed "*in quanto era una mansione che lo faceva escludere dalle persone con un grado più alto della 'ndrangheta*". SARCONE Gianluigi si mostrò d'accordo con questa considerazione, dicendo che così funzionavano le cose nella 'ndrangheta all'interno del carcere.
MUTO ha poi descritto la cosiddetta "vicenda dell'orto": era stato assegnato ai detenuti un pezzo di terra da coltivare e a tale attività erano stati destinati in quattro. Vi fu una discussione perché uno dei cugini di MUTO venne accusato di essersi impossessato di alcune cose. In quella occasione il collaboratore si "tirò fuori" dalla diatriba dicendo che lui si sarebbe "fatto" solo il suo pezzetto di orto, ma SARCONE Gianluigi fece valere il suo disaccordo imponendo di restare tutti uniti. "*Lui non mi permetteva di andarmene per i fatti miei, dovevo stare nell'associazione ecco, perché sennò sarebbe stato, come dire, un.., che lui non poteva sopra valere su di me*".

Animato da questo spirito protettivo della associazione SARCONE Gianluigi intervenne per comporre i contrasti insorti tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio già dalla detenzione nel carcere di Bologna. Siccome Gianluigi SARCONE temeva che questo contrasto portasse danno all'associazione - nel senso che uno dei due avrebbe potuto dire cose compromettenti - si adoperò affinché i due si riappacificassero.

SARCONE Gianluigi decideva anche i comportamenti da tenere in aula da parte degli imputati detenuti.
Il 18.4.2017 costoro abbandonarono l'aula di udienza a seguito della richiesta, negata, di BLASCO Gaetano di rendere spontanee dichiarazioni. Nei giorni precedenti si era svolta in carcere una riunione nel corso della quale si era discusso del fatto che il Tribunale non lasciava la parola agli imputati. Si decise, quindi, in quella riunione di fare "una forzatura" e di abbandonare l'aula di udienza. Tutto era orchestrato da SARCONE Gianluigi e da BOLOGNINO SERGIO. E così, il 18 aprile BLASCO chiese la parola ma gli venne negata così, secondo la decisione presa, i detenuti avrebbero dovuto abbandonare l'aula. In quella udienza tutti i detenuti abbandonarono l'aula e l'abbandono venne annunciato da BOLOGNINO SERGIO perché SARCONE Gianluigi non voleva fare l'annuncio "*Perché non voleva far capire la sua autonomia. Questo è quello che ho capito io*".. "*la sua sovranità*".
Ancora.
Il 23.5.2017 gli imputati detenuti, diversamente da numerose altre occasioni, hanno acconsentito allo sciopero degli avvocati. Le volte precedenti, ha spiegato MUTO, avevano sempre chiesto che il processo proseguisse, nonostante l'astensione dei loro difensori, perché si era deciso di dare "*..una buona impressione al tribunale*".
Quel giorno, invece, gli imputati hanno acconsentito all'astensione dei difensori, poiché era sensazione diffusa tra loro che il Tribunale fosse più vicino alle posizioni della Procura che a quelle delle difese, a seguito del rigetto di alcune istanze. I detenuti decisero quindi di acconsentire allo sciopero. Ancora una volta, dietro questa decisione, vi era la strategia di SARCONE Gianluigi: "*Però non era un'iniziativa che ognuno decideva per i cavoli suoi, come dire: io decido di fare sciopero. Si doveva fare quello che decideva tutto il gruppo*", ma non a maggioranza, si doveva fare quello che decideva Gianluigi SARCONE.

Anche la richiesta di procedere a porte chiuse è frutto di una strategia congegnata da SARCONE Gianluigi.
All'udienza del 17.1.2017 BOLOGNINO SERGIO ha dato lettura di un documento (cfr. produzioni 17.1.2017), nel quale venivano manifestate critiche all'operato dei giornalisti i quali, a giudizio dei detenuti, erano soliti riportare notizie, ponendosi sempre dalla parte della Pubblica Accusa. Il documento, secondo quanto riferito dal collaboratore, venne redatto da SARCONE e BOLOGNINO: "*dal gruppo che scriveva le lettere, erano BOLOGNINO e SARCONE; a noi ci consultavano, ci spiegavano quello che stavano facendo ma, in realtà, era già... si doveva fare in quel modo. E anche su delle richieste interne al carcere, le preparavano loro. A volte su alcune cose mettevano loro le firme, senza farvi... almeno io, perché non c'ero, firmavano queste istanze, queste richieste e le mandavano all'Amministrazione*".

La presenza della associazione, delle sue gerarchie e della ripartizione di ruoli, è stata descritta da MUTO anche in relazione ad alcuni episodi conflittuali tra i sodali.
Già si è detto dell'intervento pacificatore effettuato da SARCONE nei confronti di VALERIO e BLASCO nel nome della associazione.

Altro caso emblematico, ha spiegato MUTO, è quello del litigio tra VALERIOTI e FLORO VITO Gianni di cui si parlerà trattando la figura del primo come associato (cfr. Cap. XIV). Qui basti ricordare che nel carcere di Reggio Emilia FLORO VITO Gianni sfregiò VALERIOTI Gabriele. Tra i due vi era stato un diverbio e FLORO VITO "*aveva prima subito diciamo un affronto FLORO VITO Gianni, allora Gianni è come se si risentiva, diciamo un po' dimezzato dal suo essere nella 'ndrangheta e quindi doveva per forza fare una vendetta, lasciandogli uno sfregio a chi glielo aveva fatto, per dire... avendo lui un grado più alto di VALERIOTI, doveva per forza. Da questo nacque anche una discussione anche nei riguardi che poi SARCONE Gianluigi disse: meno male che era stato Gianni a fare lo sfregio a VALERIOTI e non VALERIOTI a Gianni. Perché poi doveva dare delle spiegazioni, in quanto FLORO VITO Antonio è il genero del LAMANNA e doveva dare delle spiegazioni, in quanto lui era reggente di una sezione del carcere a LAMANNA Francesco e sarebbero stati diciamo dei casini per lui*".
SARCONE Gianluigi, in quanto "reggente" della sezione del carcere, avrebbe dovuto rendere conto a LAMANNA Francesco, qualora fosse stato sfregiato FLORO VITO Gianni - in quanto fratello del cognato di LAMANNA- per non avere vigilato, e sarebbe stato ritenuto responsabile.
MUTO ha spiegato che se una persona fa uno sfregio ad un'altra, acquisisce maggiore autorevolezza all'interno della 'ndrangheta, tanto che dopo questa vicenda FLORO VITO Gianni ha "*fatto un salto superiore*" a quello che aveva prima.

Un altro episodio descritto da MUTO ha messo in luce la persistenza, anche all'interno del carcere, della organizzazione mafiosa, nella sua unitarietà al di sotto di una sola famiglia, quella dei GRANDE ARACRI. All'interno del carcere, era insomma proiettata l'associazione mafiosa siccome strutturata ed esistente all'esterno, con i suoi vertici e le proprie strutture, ma senza distinzione di famiglie o di provenienze da distinte aree geografiche, nel nome della egemonia di GRANDE ARACRI Nicolino, che aveva conquistato il predominio sulle cosche crotonesi ed in Emilia.
Un giorno, mentre i detenuti della sezione che ospitava MUTO nel carcere di Bologna, stavano scendendo al campo sportivo, VULCANO Mario iniziò a discutere con FRONTERA Francesco, detto Provolone. Vicino a loro c'erano il collaboratore e RIILLO Pasquale. Parlando delle dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe, VULCANO Mario disse che era colpa dei cutresi se era accaduto tutto ciò. Frontera prese male questa frase e disse a VULCANO che, poiché lui era di Isola di Capo Rizzuto, i cutresi non c'entravano nulla. A questo punto nacque un diverbio tra i due che stavano per arrivare alle mani. Gli animi poi si calmarono ma una volta tornati in cella, FRONTERA iniziò a litigare con un detenuto siciliano il quale diede uno schiaffo a RIILLO Pasquale, in quanto proveniente da Isola di Capo Rizzuto. Intervenne un altro detenuto, un certo Maisano Santo, in difesa di RIILLO Pasquale, arrivando a "prendere per il collo" il detenuto siciliano. FRONTERA Francesco si mise nuovamente in mezzo poiché "*era colui che dirigeva la sezione del carcere di Bologna, che non si dovevano permettere, in quanto lo sbaglio era stato fatto da Pasquale RIILLO e VULCANO Mario*". Lo "sbaglio" consisteva nel fatto che sembrava che RIILLO e VULCANO volessero far intendere che cutresi e isolitani fossero due cose diverse, mentre FRONTERA sosteneva che isolitani e cutresi appartenevano alla stessa consorteria di

'ndrangheta, quella di Reggio Emilia: " *Reggio Emilia, che era portata all'unico capo clan, che era Nicolino GRANDE ARACRI. Non è che se parli di Nicosia e ARENA stai parlando di altre cose, è sempre che dopo la pace sono tutti in un unico diciamo contesto*".

...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché loro volevano dire, come si volevano far capire che i cutresi erano staccati da quelli di Isola; invece Francesco Provolone disse che gli isolitani ed i cutresi erano nella stessa consorteria della 'ndrangheta. PRESIDENTE – La "consorteria di 'ndrangheta", quale: quella di Reggio Emilia, quella di giù, quale? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quella di Reggio Emilia. Sì, di Reggio Emilia. Reggio Emilia, che era portata all'unico capo clan, che era Nicolino GRANDE ARACRI. Non è che se parli di Nicosia e ARENA stai parlando di altre cose, è sempre che dopo la pace sono tutti in un unico diciamo contesto. PRESIDENTE – Ma questo in Calabria; a Reggio Emilia come si riflette questo unico contesto? Spieghi bene IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel senso che a Reggio Emilia c'è la famiglia SARCONE, ma la famiglia SARCONE non è che può negare, diciamo, che c'è l'alleanza con la famiglia Nicosia o la famiglia ARENA, sempre che sono appartenenti... PRESIDENTE – E quindi mi pare di capire che personaggi, che sono astrattamente riconducibili a questo o a quel capo calabrese, una volta che operano a Reggio Emilia, queste distinzioni non si fanno più, o si continuano a fare? IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, non è che non si fanno le distinzioni Voglio precisare e che maggiormente nel sistema carcerario, nel sistema carcerario se è c che se uno viene da Isola fa parte solo di Isola e chi viene da Cutro fa parte solo di Cutro. Isola di Capo Rizzuto e Cutro sono appartenenti al capo supremo, che è GRANDE ARACRI Nicolino. PRESIDENTE – Sì, questo lo capisco, in carcere certamente Volevo capire se questa cosa aveva dei riflessi all'esterno? IMPUTATO MUTO SALVATORE – All'esterno, voglio dire, se arriva un soggetto, come successo a Cremona, cercavano una persona di Isola di Capo Rizzuto, che in effetti era appartenente... era molto vicino a LAMANNA Francesco, questo era di Marcedusa, si chiama Ferrara Antonio, però lui, quando venne a discutere, io non lo conoscevo, lui disse che apparteneva sempre al gruppo GRANDE ARACRI Nicolino, nonostante aveva una sua locale a Marcedusa. PRESIDENTE – E quindi GRANDE ARACRI Nicolino che cosa significa, rispetto alla realtà territoriale di Reggio Emilia, Cremona? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, Grandi Aracri Nicolino diciamo che come fama è il supremo della 'ndrangheta, è lui che... non dico lui, ma ormai lui aveva messo il supremo sia nel crotonese-catanzarese e sia nel nord, ma non inteso che lui doveva decidere. È come se lui aveva i suoi tentacoli, ecco, allargati in Emilia, con la sua locale. PRESIDENTE – Ho capito. Mi pare che lei voglia dire, mi corregga se sbaglio, che l'articolazione emiliana del gruppo originario di Cutro, Crotone, eccetera, era la riproduzione, sia pure con questa autonomia di cui ha parlato lei, di quella unificazione che era avvenuta in Calabria? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma l'unificazione fu fatta, perché si doveva dare un guadagno... cioè, doveva andare tutto in una un'unica direzione ed avere un guadagno, non a farsi le guerre. E quindi ci doveva essere uno che coordinava questa unione e fu... si intervenne e fu messo GRANDE ARACRI, in quanto lui aveva sempre espresso che le guerre al nord le aveva vinte lui. PRESIDENTE – Ho capito. Ma in Emilia Romagna il capo chi era, GRANDE ARACRI o qualcun altro? IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Reggio Emilia c'era la famiglia SARCONE, a Cremona c'era

LAMANNA, a Parma c'era DILETTO, a Brescello c'era il fratello. PRESIDENTE – Di GRANDE ARACRI?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. PRESIDENTE – Va bene. Tutti questi facevano riferimento ideale a GRANDE ARACRI Nicolino. IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non all'interno nostro, perché tra noi, se io dovevo rivolgermi a SARCONE, mi rivolgevo a SARCONE; lo stesso LAMANNA. Diciamo quando c'era l'entrata di un'altra.. anche per fare dei lavori leciti, un'altra... ma anche voglio dire un siciliano a un camorrista, un casertano voglio dire, si dovevano sempre far loro, come conoscimento, era il riferimento GRANDE ARACRI Nicolino. PRESIDENTE – Va bene. Prego, Pubblico Ministero. IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nonostante operavano per dire con SARCONE, cioè si rivolgevano ai SARCONE come locale di Reggio Emilia. Non so se sono stato chiaro?

La persistenza della associazione e la pervicacia con la quale essa ha continuato, anche in carcere, ad avvalersi della intimidazione, non solo all'interno del gruppo ma anche nei confronti dei terzi individuati come vittime, è plasticamente descritta da MUTO, allorquando ha riferito della lettera intimidatoria scritta da BRESCIA Pasquale, con l'assenso di SARCONE Gianluigi e il sostegno del difensore, al Sindaco del Comune di Reggio Emilia, Luca Vecchi.
Mentre si trovava detenuto nel carcere di Voghera, MUTO aveva avuto modo di leggere un articolo, pubblicato sul giornale "Il Garantista" di Crotone, a firma Migale Antonio (teste della difesa di BRESCIA Pasquale, escusso all'udienza del 5.9.2017) nel quale l'autore, appartenente ad una associazione calabrese con sede a Reggio Emilia, scriveva che in questa città i calabresi erano perseguitati e che si era cercato di organizzare una manifestazione di protesta ma che il sindaco Luca Vecchi non aveva dato alcun appoggio ma che, anzi, aveva preso le distanze. L'autore dell'articolo evidenziava che tra i calabresi residenti a Reggio Emilia c'era anche gente innocente
MUTO conservò l'articolo e lo portò con sé quando venne trasferito nel carcere di Bologna per l'udienza preliminare. Lo mostrò a BRESCIA Pasquale il quale si arrabbiò "*perché il sindaco è come se prendeva delle distanze e lui aveva come una sorta di rancore, di rabbia e menzionava che lui era a conoscenza di molti fatti che non erano emersi nel processo, riguardanti fatti vecchi che riguardavano il sindaco e la moglie. Allora, parlando, quando noi andavamo... ci vedevamo sempre, quando facevamo il preliminare* [l'udienza preliminare]. *eravamo nelle gabbie insieme e si parlava spesso di questa cosa, e lui mi menzionava che stava preparando qualcosa contro il sindaco, però la stavano preparando come sorta di lettera per attaccarlo mediaticamente, non ad uso diciamo... come si può dire, un uso più determinato, invece di essere aggressivo. E si stava preparando questo articolo*".
Quando MUTO venne interrogato dal Pubblico Ministero nell'ambito del processo Pesci, mostrò al suo difensore, l'avv. Comberiati, l'articolo de "Il Garantista", manifestandogli l'intenzione di predisporre un articolo da inviare al giornale. Gli appunti di MUTO, mostrati al suo difensore in quella occasione, sono stati consegnati al Pubblico Ministero e il collaboratore ha letto in udienza una parte di quello che era sua intenzione scrivere ai giornali: "*Carissima redazione, sono un detenuto nel carcere di Voghera, provincia di Pavia*"... "*E sono stato arrestato lo scorso 28 gennaio, con l'operazione AEMILIA. Vivo da più di vent'anni a Cremona e sono un artigiano edile prima e poi imprenditore della mia stessa*

azienda, costituita nel 2009. Vengo accusato di essere partecipe di una associazione mafiosa senza reati fine. Ho fatto l'interrogatorio di garanzia e me l'hanno rigettato, con la banale motivazione che ho ammesso di conoscere queste persone. Ci siamo costituiti al Tribunale della libertà e mi hanno rigettato con motivazioni infondate, solo su delle supposizioni e non la realtà del seguirsi degli eventi. I miei legali hanno presentato istanza per essere ascoltato davanti al G.I.P. e non mi hanno fissato l'udienza. Ora il 28 ottobre inizia il processo con i preliminari ed abbiamo un calendario fissato con 29 udienze, fino al 22 dicembre. E con questo mi vorrei riallacciare al vostro articolo pubblicato il venerdì 25 settembre 2016, a pagina 6"...

MUTO ha spiegato che era sua intenzione stigmatizzare il fatto che molte persone subiscono un processo per poi essere assolte (era di quei giorni la notizia dell'assoluzione del sindaco di Isola di Capo Rizzuto). L'avvocato gli riferì di non fare nulla perché unitamente a BRESCIA, SARCONE Gianluigi e al difensore di quest'ultimo, stavano già predisponendo un articolo che sarebbe uscito a breve e che si "*sarebbe sollevato un polverone*", in quanto era loro intenzione attaccare la politica di Reggio Emilia e vennero fatti riferimenti al sindaco Vecchi e alla moglie.
La lettera inviata ai giornali venne pubblicata a gennaio ma non sortì l'effetto sperato, ovvero indurre il sindaco a cambiare atteggiamento verso i calabresi specie quelli detenuti per il processo *AEMILIA*. L'esito sperato era quello che il Sindaco non prendesse le distanze dai detenuti che erano coinvolti in politica e che erano conosciuti dal sindaco, come BRESCIA, MUTO Antonio classe '55, PAOLINI Alfonso. Lo scopo della lettera al giornale era quella di portare il Sindaco dalla "nostra parte", aveva uno scopo ricattatorio "*in quanto noi potevamo svelare su quanto... la famiglia della moglie. ecco. Si parlava di un terreno del quale era proprietario, che avevano avuto dei... BRESCIA ne sapeva qualcosa, ecco*", aveva lo scopo di fargli capire "*che anche lui non era trasparente*".
Il sindaco non si piegò al ricatto, e fece sequestrare in via amministrativa il maneggio di proprietà di BRESCIA Pasquale, il che fece arrabbiare quest'ultimo.
In quel periodo anche MENDICINO Alfonso scrisse una lettera ai giornali, insultando la cittadinanza reggiana così che MUTO pensò di scrivere anche lui per smentire l'articolo di MENDICINO ma il suo difensore (e di BRESCIA) lo fermò dicendogli che dopo la lettera di BRESCIA si era aperta un'indagine (poi sfociata in un processo ancora pendente).
Della lettera scritta da BRESCIA si parlò molto nel carcere di Reggio Emilia tra i detenuti del processo *AEMILIA*. In particolare la cosa fu oggetto di apposita riunione, poiché alcuni volevano spiegazioni dal momento che la reazione alla lettera aveva tradito le loro aspettative. Tutti criticavano BRESCIA, fintantoché intervenne SARCONE Gianluigi il quale disse che BRESCIA aveva agito come si doveva agire e che non era tenuto a fornire alcuna spiegazione. Era stato SARCONE Gianluigi ad ideare la strategia perché "*Per ogni cosa si andava da SARCONE, a dire: va bene se faccio così, questa difensiva mia? Lui ti consigliava. Alcune cose venivano scartate proprio da lui, dicendo: no, che con questo sveli questa cosa qua*"

2.4.13. Conclusioni

In conclusione tutte le testimonianze esaminate, riscontrandosi vicendevolmente e confermandosi in punti decisivi di ciascun contributo, indipendente l'uno dall'altro, attestano

l'esistenza a Reggio Emilia e nelle province dell'Emilia, da Modena a Piacenza, oltre che nella bassa Lombardia, di una 'ndrina distaccata della locale 'ndranghetista di Cutro, autonoma, seppur collegata ad essa, presente sul territorio sin dagli anni ottanta-novanta, e forse prima.

Grazie alla collaborazione di VALERIO, poi, è stato possibile traghettare, attraverso il racconto della sua storia criminale, il passato della associazione mafiosa all'attualità, avendo egli descritto non solo la storia dell'insediamento e dell'affermazione del sodalizio sul territorio reggiano, ma anche le sue trasformazioni fondamentali in senso imprenditoriale, già riferite in particolare da CORTESE Angelo Salvatore, e confermate da un autonomo punto di vista prospettico, da altri due protagonisti fondamentali della associazione mafiosa in giudizio: GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore che, insieme allo stesso VALERIO Antonio rappresentano perfettamente uno dei tratti caratterizzanti della associazione, sarebbe a dire la coesistenza sinergica della tradizionale area "militare" con quella moderna "imprenditoriale".

3. L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DI STAMPO 'NDRANGHETISTA RADICATA SUL TERRITORIO EMILIANO, CON EPICENTRO A REGGIO EMILIA

E' possibile, ora, tirare le fila dell'intero percorso motivazionale sin qui condotto.

Come visto in questo capitolo, fermo il richiamo, non solo ideale, a tutte le altre prove assunte e valutate nel corso dell'intera motivazione in relazione ai delitti fine, si sono prese le mosse dagli accertamenti contenuti nei precedenti giudiziari dotati di forza di giudicato.

La storia giudiziaria più sopra sinteticamente compendiata rappresenta, infatti, la piattaforma logico-probatoria su cui si innesta il complesso delle prove raccolte nel corso di questo dibattimento, le quali, per la loro straordinaria ricchezza, ampiezza, profondità ed univocità consentono non solo di giungere alla affermazione dell'attuale esistenza ed operatività, sul territorio emiliano, di un'autonoma associazione mafiosa di stampo 'ndranghetistico, ma altresì di ripercorre gli sviluppi del suo insediamento, della sua evoluzione strutturale ed operativa, dalle sue origini alla attualità, consentendone una rinnovata lettura, se non definitiva, certamente più consapevole.

Ed invero, la formidabile sinergia tra le propalazioni dei collaboratori di giustizia, "vecchi e nuovi", e la forza, autonoma, delle altre prove portate in dibattimento ha restituito al processo e alla collettività uno straordinario strumento per la comprensione di un fenomeno criminale assolutamente allarmante, radicato da decenni sul territorio reggiano ed emiliano e che ha continuato a perpetuarsi nonostante le battute di arresto segnate dalle indagini e dalle sentenze di condanna, adeguando subdolamente la sua veste e la sua azione alla realtà territoriale ed economica in cui era oramai radicato e nel quale aveva diffuso le sue articolazioni ben oltre gli ambienti e settori socio-economici dai quali era germinato, senza peraltro mai rinunciare ad avvalersi della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo.

Sulla base di queste premesse, tra continuità e novità, possono essere messi in luce gli elementi strutturali dell'associazione mafiosa già emersi lungo il percorso motivazionale sin qui compiuto ed ai quali è possibile fare rimando, lasciando a questa sede la sintesi, volta a ricondurli ad unità nei rigidi confini normativi posti dall'art. 416bis c.p.

3.1. Gli elementi strutturali

Prendendo le mosse dalla continuità con il passato, all'esito del processo sono stati innanzitutto disvelati gli stabili e duraturi rapporti criminali tra i soggetti che sono stati condannati per il delitto associativo nell'ambito dei processi *GRANDE DRAGO* ed *EDILPIOVRA* e coloro che sono stati ritenuti appartenenti alla cosca emiliana al termine del presente processo.

Il richiamo va, innanzitutto, ai rapporti criminali instaurati da due dei vertici del sodalizio, LAMANNA Francesco e SARCONE Nicolino, condannati in quei due processi così come nel presente, con la pressochè totalità degli altri sodali, sia pure con un intensità e profondità di frequentazione variabile in relazione al diverso ambito territoriale di riferimento.

In tal senso, ed in via del tutto esemplificativa, va posto l'accento sui rapporti criminali, sviluppatisi negli anni con soggetti quali SARCONE Gianluigi, PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale, MUTO Antonio (classe 55), IAQUINTA Giuseppe, BOLOGNINO Michele, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, LOMONACO Francesco, SILIPO Luigi, CRIVARO Antonio AMATO Alfredo, AMATO Francesco, ARENA Carmine, VALERIOTI Gabriele, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe, MUTO Salvatore, FLORO VITO Gianni, FLORO VITO Antonio, MUTO Antonio cl.78 e MUTO Luigi cl. 1975, CAVEDO Maurizio.

All'interno di questi elencazione si inseriscono poi coloro per i quali la partecipazione al sodalizio criminoso emiliano è stata accertata con la forza della cosa giudicata all'esito del giudizio abbreviato e che avevano istaurato altrettanto profondi rapporti con quei due soggetti di vertice già condannati in via definitiva nei processi *EDILPIOVRA* e *GRANDE DRAGO*. Ciò vale, a titolo esemplificativo, per DILETTO Alfonso, VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore, SILIPO Antonio e TURRA' Roberto.

In altri termini, a fianco di soggetti che già avevano assunto all'interno della associazione un ruolo di vertice, organizzativo e direttivo, quali LAMANNA Francesco e SARCONE Nicolino, si sono affiancati altri soggetti che, legati da oltremodo stabili rapporti, hanno assunto il ruolo di promotori, organizzatori o partecipi del nuovo sodalizio, talvolta addirittura sfuggendo a quel ruolo di vittime di cui si erano vestititi in passato (cfr. GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo e Giuseppe).

Limitarsi a questo dato, unendo i risultati passati e presenti degli accertamenti giudiziari è però operazione quantomeno riduttiva.

Il processo ha infatti fornito gli strumenti per comprendere, con la forza delle prove, le dinamiche che hanno portato alla creazione di oltremodo stabili rapporti criminali coagulati, da decenni, intorno alla condivisione del programma e del metodo criminale proprio della associazione 'ndranghetista radicata stabilmente sul territorio reggiano ed emiliano.

Grazie alla rinnovata lettura della storia dell'insediamento della 'ndrangheta a Reggio Emilia, resa possibile dalla coerente narrazione svolta da tutti i collaboratori di giustizia, "storici" e "nuovi" è stato possibile procedere ad una *"reductio ad unum"* di una storia che prima appariva frammentaria e non compiutamente disvelata nelle sue trame fondamentali. I fatti già

noti ora hanno un'anima che si intreccia con quelli emersi in questo processo e che, tra l'Emilia e la Calabria, conducono direttamente ai nostri giorni.
I collaboratori di giustizia, nel parlare della 'ndrina radicata a Reggio Emilia, hanno descritto i suoi esponenti, le loro inveterate appartenenze all'uno o all'altro clan in guerra tra loro per il dominio del territorio, hanno svelato i loro ruoli, i rapporti familiari, personali e, in genere, criminali posti alla base della loro appartenenza alla associazione mafiosa. In questo modo, essi hanno contribuito in maniera significativa ad illuminare il fenomeno associativo, disvelando una intricatissima trama di rapporti che lega, a doppio filo, i singoli tra di loro e all'associazione, in un vincolo tanto più solido in quanto ancorato a rapporti, anche familiari, che affondano lontano nel tempo le loro ragioni più profonde e che, ancora oggi, animano ed indirizzano le loro scelte.
E così che i nomi dei vertici dell'attuale sodalizio, come quello dei fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, e quello di DILETTO Alfonso emergono nella loro appartenenza alla 'ndrangheta sin dai primi passi percorsi da GRANDE ARACRI nel suo percorso verso la egemonia sul territorio di Cutro e quello di Reggio Emilia.
La fedeltà dimostrata da SARCONE Nicolino al suo capo, cementata sulle morti di VASAPOLLO Nicola e VILLIRILLO Antonio, il cui sangue era servito a lavare l'onore di SARCONE e della sua famiglia, spiega il suo ruolo di vertice nella associazione. SARCONE, insieme a DILETTO e BLASCO - quest'ultimo nutrito dal sentimento di vendetta per la uccisione del fratello - finanziarono l'omicidio del vecchio boss DRAGONE Antonio, segnando la definitiva egemonia di GRANDE ARACRCI Nicolino. DILETTO si attivò per recuperare e nascondere le armi servite per uccidere Ruggiero Giuseppe. Insomma anche DILETTO è sul terreno di guerra sin dagli esordi; la sua fedeltà e la sua dimostrata capacità criminale gli sono valsi il ruolo di vertice. Non altrettanto è stato per VALERIO che, nonostante il suo ruolo chiave nelle strategie di dominio di GRANDE ARACRI, non ha ottenuto altrettanta considerazione formale, pur guadagnandosi, nell'ambito della associazione, uno "statuto speciale" che gli ha garantito una certa autonomia e libertà di azione.

Ma la storia raccontata dai collaboratori ha messo in evidenza come altri personaggi dell'odierno sodalizio fossero da decenni attivamente presenti al suo interno come parte organica, attiva se non fondamentale. E così, nel corso delle singole ed autonome propalazioni dei collaboratori è emersa più volte la figura di SARCONE Gianluigi, equiordinato al fratello e dotato di una identica capacità di azione criminale. Insieme al fratello Nicolino egli era portatore, già sul finire degli anni 90, della fama criminale 'ndranghetista della famiglia SARCONE, il cui nome era già accreditato addirittura presso Antonio Pelle. E' emersa pure la figura di BRESCIA, dragoniano della prima ora, che già aveva fatto mostra delle sue doti imprenditoriali, seppur vittima della azione truffaldina di delinquenti comuni che lo indusse a richiedere l'aiuto della 'ndrangheta Lombarda. Dalla combinata lettura delle propalazioni di CORTESE Angelo Salvatore, MARINO Vincenzo e di VALERIO Antonio emergono, poi, i nomi della gran parte degli odierni imputati, già tutti con i propri ruoli, coerenti ai propri talenti e alle proprie capacità operative, in un disegno perfettamente aderente alle acquisizioni istruttorie del presente dibattimento. Un quadro ben delineato e definito, in cui si spicca la progressiva emersione, quanto a importanza strategica, degli imprenditori mafiosi, sempre più

gangli fondamentali della espansione economica del sodalizio e della sua capacità di infiltrarsi nella economia locale. VERTINELLI Palmo (e Giuseppe), MUTO Antonio e GIGLIO Giuseppe, le cui figure si stagliano diagonalmente sulla storia giudiziaria delle cosche crotonesi, sono i nuovi personaggi di spicco del sodalizio, delle cui forze e capacità il gruppo dei GRANDE ARACRI si è appropriato imponendogli, tempo addietro, la definitiva scelta di campo per dare vita a quella deflagrante sinergia criminale tra capitale mafioso e capitale d'impresa che, come si vedrà, conduce dritto ad *AEMILIA*.

Ma il quadro dei vincoli non finisce qui, perché il confronto della attualità processuale con la storia raccontata dai collaboratori ha fatto emergere non solo una realtà preoccupante per la solidità e stabilità del radicamento del sodalizio e dei singoli vincoli di appartenenza, ma anche per la presenza di una vera e propria pletora di soggetti che hanno da tempo costituito, per ragioni personali, affaristiche o criminali una fittissima trama di rapporti opachi e compiacenti capaci di alimentare l'*humus* ideale per la proliferazione del fenomeno associativo.

Emblematica è la schiera degli insospettabili e fidati intestatari fittizi, pronti a farsi carico, dietro la promessa di facili guadagni, della formale titolarità di beni e società per consentire ai sodali di continuare ad agire indisturbati dietro lo schermo protettivo della intestazione fraudolenta, allo stesso tempo consentendo loro di mettere al riparo le illecite accumulazioni di ricchezza da provvedimenti ablatori. Il quadro è completato da compiacenti imprenditori, professionisti, direttori di banche, funzionari di posta (cfr. *infra*).
Grazie alla lettura della storia disvelata dai collaboratori circa l'evoluzione dinamica del sodalizio in chiave imprenditoriale, non stupiscono più, ma si comprendono, le ragioni della preoccupante e fitta presenza di queste figure coessenziali alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio, non lontane dal confine del concorso esterno.

La storia della associazione 'ndranghetista sul territorio reggiano è anche questo, ed *AEMILIA* lo ha dimostrato con la forza delle prove raccolte, che corrono lungo il corso dei decenni.
In altri termini, *AEMILIA*, grazie alle prove assunte in questo dibattimento, ha definitivamente colmato la distanza spaziale e temporale del sodalizio oggi al vaglio del Tribunale rispetto ai precedenti accertati con sentenze definitive, con i quali esso, nella sua novità, si pone in linea di ideale continuità, sia pure schierando nuovi soggetti che si uniscono a quelli "vecchi" - spesso nemmeno attinti dalle indagini relativi ai precedenti sodalizi - e modificando, in chiave evolutiva, le finalità e le metodologie operative. In ciò il segno definitivo della stabilità del vincolo associativo, resistente, ai mutamenti di assetti di potere, alle fibrillazioni, alle parziali battute d'arresto imposte dalle indagini dell'Autorità giudiziaria e dalle sentenze di condanna e, comunque, a prescindere dalla consumazione dei delitti fine.

Di tutto ciò la straordinaria vastità del dibattimento *AEMILIA* ha dato ulteriore, preoccupante, conferma con specifico riguardo anche al periodo successivo alla carcerazioni disposte in esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. distrettuale nel Gennaio del 2015.
Le parole dei collaboratori di giustizia che hanno vissuto la carcerazione con gli altri esponenti del gruppo e la prosecuzione delle indagini nei confronti degli imputati detenuti

hanno dato prova non solo delle perpetuazione del vincolo associativo e della capacità di adattamento alla condizione carceraria dei suoi appartenenti, ma anche della compatta, decisa, operatività dell'associazione nella situazione di gravissima fibrillazione, imponendo ridistribuzione di ruoli, ridefinizioni di compiti e assunzione di precise responsabilità, sia tra gli arrestati che tra coloro che, pur appartenenti al sodalizio, erano rimasti liberi. Una resistenza ad oltranza del gruppo che, alimentato da una irriducibile fedeltà dei suoi esponenti, ha perseverato nel fare del metodo mafioso il suo strumento di azione fondamentale. La vicenda del pestaggio dello "spesino", vera e propria faida interna al carcere, il rinvenimento massiccio di armi improprie all'interno dell'istituto carcerario (cfr. anche imputato VALERIOTI) e l'uso, condiviso, della forza di intimidazione per difendersi dal processo mediante l'inquinamento delle prove, sono l'emblema del pervicace perpetuarsi del potere d'intimidazione nei confronti degli affiliati e dei terzi e, con esso, della stabilità del *pactum sceleris* pur dopo le catture di molti dei suoi esponenti.

Una volta conquistata l'egemonia sul territorio emiliano, GRANDE ARACRI Nicolino ha sostituito il proprio modello di governo, più sottile e calcolato, rispetto a quello, maggiormente rude, instaurato dal vecchio boss DRAGONE Antonio. Ad un modello accentratore in cui la carica intimidatoria insisteva sulla figura del capo, è stata sostituita una struttura che prevedeva la presenza di luogotenenti in grado di ripetere, diffondere, moltiplicare la capacità di intimidazione e, allo stesso tempo, frazionare il potere tra più soggetti, in modo da renderli meno pericolosi per l'egemonia instaurata. In altri termini, un'organizzazione maggiormente articolata tale da renderla più forte, maggiormente capace di operare e di infiltrarsi sul territorio e, allo stesso tempo, più stabile sotto un'unica bandiera, sotto un unico potere.
E così, affinando la sua capacità di azione, il gruppo criminale si era dedicato a sistematiche azioni estorsive ed usurarie commesse soprattutto in danno di soggetti di origine calabrese residenti sul territorio reggiano ed emiliano, evidentemente maggiormente sensibili alle metodologie mafiose utilizzate e che "garantivano" un maggior grado di omertà e assoggettamento. Era stato così creato un sistema di falsa fatturazione volta ad occultare dietro un'apparenza documentale lecita, la reale causale della dazione del denaro che i sodali pretendevano dagli estorti per un importo non inferiore a quello dell'IVA indicata in fattura. Le azioni incendiarie rappresentavano una modalità intimidatoria abituale della organizzazione volta a rendere arrendevoli e accondiscendenti gli imprenditori alla accettazione delle proposte della associazione anche solo per rimarcare la necessità di reperire il denaro per gli affiliati incarcerati. Le condotte vessatorie erano poste in essere avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà connessa all'ormai diffusa conoscenza della natura e della forza del sodalizio esistente nel territorio reggiano e piacentino ed ai conseguenti timori delle vittime - in particolare soggetti cutresi, perfettamente consci della caratura criminale dei loro aguzzini - di opporsi alle loro richieste e di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Sotto questo profilo si può apprezzare il perpetuarsi del metodo mafioso quale essenziale modalità di azione dell'associazione, che è perdurata nel tempo, seppur sempre più spesso impaludata di una veste volta a fornirle una connotazione di maggior presentabilità, capace di

introdurla in ambienti economici e sociali che, in precedenza apparivano immuni, secondo una strategia di azione che ben aveva compreso essere più utile e redditizio creare un interessato e compiacente consenso intorno alla forza e capacità d'azione del sodalizio, che non creare contrapposizioni.

Il tema è ben noto; ed è stato fatto oggetto della maggiori obiezioni difensive, volte a negare l'impiego effettivo ed attuale della forza di intimidazione del vincolo associativo, negando conseguentemente, l'esistenza delle condizioni di omertà ed assoggettamento che ne derivano. L'obiezione è tuttavia destinata a franare di fronte alla smisurata quantità di prove acquisiste in dibattimento dimostrative dell'effettività e dell'attualità della forza intimidatrice del vincolo associativo di cui gli appartenenti al sodalizio si sono avvalsi, financo a processo in corso.
E' stata infatti dimostrata, grazie alla forza degli accertamenti giudiziari, rinnovata e rinvigorita dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, la pesante eredità criminale del gruppo criminale e dei suoi vertici, creatasi sul territorio emiliano con la violenza e l'intimidazione fin dagli anni '80, sfociata in una serie di drammatici fatti omicidiari che "nulla hanno da invidiare" alle morti generate dalle guerre tra cosche del territorio crotonese in quegli stessi anni.

Non v'è bisogno di ripercorrere le singole vicende, basta l'elenco degli omicidi e dei tentati omicidi commessi tra Reggio Emilia e Cutro:
- 20.7.1977: viene assassinato a Cutro VALERIO Luigi, padre di VALERIO Antonio;
- 21.9.1979: a Reggio Emilia, nel corso di un attentato incendiario in danno della discoteca Pink Pussy Cat, muore VASAPOLLO Giuseppe, fratello di Nicola;
- 3.11.1982: viene sventato il tentato omicidio di DRAGONE Antonio cl. 43 ad opera di PAVESI Franco, fornaio residente a Mantova;
- 6.5.1990: a Montecchio Emilia (RE) avviene il tentato omicidio di D'ANGELO Antonino;
- 24.6.1992: viene assassinato a Cutro il falegname RUGGIERO Rosario, detto tre dita;
- 13.8.1992: a Cutro viene assassinato LAGROTTERIA Paolino, e ferita la moglie BARBERIO Rosaria;
- 6.9.1992: in località Colonie Padane di Cremona, sono assassinati RUGGIERO Dratmore e MUTO Antonio cl. 54;
- 21.9.1992: viene ucciso VASAPOLLO Nicola presso la sua abitazione di Reggio Emilia;
- 22.10.1992: a Brescello viene assassinato RUGGIERO Giuseppe;
- 7.11.1992: a Viadana (Mantova), avviene il duplice omicidio di PUCA Maurizio e SCIDA Domenico;
- 12.12.1992: in località Borzano di Albinea (RE), viene rinvenuto il cadavere di VEZZANI Luigi (il corpo, trovato in evidente stato di decomposizione, presenta ferite di arma da fuoco ed il decesso viene fatto risalire a circa 30 giorni prima);
- 29.12.1992: in via Pariati a Reggio Emilia, viene assassinato, LUCANO Domenico ;
- 9.12.1998, presso una stazione di servizio della Shell sulla via Emilia a Reggio Emilia, viene assassinato ABRAMO Giuseppe Gesualdo ;
- 18.12.1998: viene lanciata una bomba a mano all'interno del bar "il Pendolino" di Reggio Emilia;

- 16.4.1999: viene assassinato a Reggio Emilia TRUZZI Oscar ;
- 1.5.1999: viene gravemente ferito a Reggio Emilia, in un agguato mafioso, VALERIO Antonio; 22.09.1999: in San Sauro Marchesato, viene rinvenuto il cadavere di SIMBARI Antonio (l'omicidio era risalente alla sera del 21.08.1999);
- 31.8.1999: sono assassinati DRAGONE Raffaele (figlio di DRAGONE Antonio cl. 43) e DE MARE Tommaso;
- 21.4.2000: a Cutro scompare MACRÌ Antonio, detto topino;
- 16.8.2000: viene assassinato a Cutro SORRENTINO Rosario, detto Sainedda;
- 9.8.2000: si consuma il tentato omicidio di ARABIA Salvatore, detto Petti i Palumba;
- 15.5.2001: ad Isola di capo Rizzuto viene assassinato CAPICCHIANO Rosario;
- 20.8.2003: viene assassinato a Cutro ARABIA Salvatore detto Petti i Palumba;
- 5.3.2004: in località Steccato di Cutro viene assassinato IAZZOLINO Sergio;
- 22.3.2004: viene assassinato a Cutro BLASCO Salvatore;
10.5.2004: a Cutro viene assassinato DRAGONE Antonio cl. 43 ;
- 23.9.2004: viene assassinato CIAMPÀ Gaetano;

La scia di sangue si completa con gli omicidi puntualmente evidenziati nel documento prodotto dal Pubblico Ministero e ricollegabili alla guerra di mafia in corso tra le cosche crotonesi, omicidi che hanno avuto un'immediata ricaduta sul territorio reggiano ed emiliano in cui è stata imposta, anche grazie alla forza di quegli omicidi, il dominio di GRANDE ARACRI a prescindere dall'iniziale appartenenza dei singoli alle diverse cosche presenti sul territorio.

- 2.3.2000: ad Isola di Capo Rizzuto vengono assassinati ARENA Franco e SCERBO Francesco;
- 15.5.2001: ad Isola di capo Rizzuto viene assassinato CAPICCHIANO Rosario;
- 13.7.2001: ad Isola di Capo Rizzuto viene ferito DE MECO Gaetano, deceduto il 26 7.2001 presso l'ospedale civile di Crotone,
- 16.2.2002: viene assassinato ad Isola di Capo Rizzuto SCERBO Vincenzo;
- 8.2.2003: ad Isola di capo Rizzuto avviene il duplice omicidio di NICOSCIA Maurizio e GUALTIERI Pasquale;
- 4.3.2003: a Cropani (CZ) viene ucciso TRAPASSO Gaetano ;
- 18.1.2004: in località Rosito di Cutro, viene rinvenuto il corpo carbonizzato di RIZZUTI Claudio; - 6.5.2004: ad Isola di Capo Rizzuto avviene il duplice omicidio di CORDA Rocco e RANIERI Bruno;
- 22.8.2004: a San Leonardo di Cutro , viene assassinato SCERBO Francesco;
- 2.10.2004: ad Isola di Capo Rizzuto , rimane ucciso ARENA Carmine; Nell'agguato viene ferito ARENA Giuseppe cl.'66, detto Pino u tropeano:
- 15.11.2004: scampa ad un agguato ARENA Salvatore;
- 11.12.2004: ad Isola di Capo Rizzuto viene assassinato NICOSCIA Pasquale, cugino dell'omonimo capo cosca, detto Macchietta;
- 2.10.2005: avviene il tentato omicidio di ARENA Giuseppe cl. 66, detto Pino u tropeano;
- 3.12.2005: viene assassinato, davanti l'ingresso del carcere di Crotone, MANFREDI Mario;
- 24.12.2005: viene ucciso TIPALDI Pasquale , affiliato alla cosca ARENA;

- 22.03.2008: in un agguato davanti la sua abitazione di Papanice, viene assassinato MEGNA Luca, figlio di Domenico MEGNA. Nell'occasione rimangono ferite la moglie e, in modo gravissimo, la figlia Gaia, di appena 5 anni;
- 25.3.2008: in un agguato a Papanice di Crotone, viene ucciso CAVALLO Giuseppe e ferita la moglie RUSSELLI Rosa, cugina di RUSSELLI Pantaleone;
- 27.3.2008: a Isola di Capo Rizzuto viene assassinato CAPICCHIANO Francesco;

Una scia di sangue impressionante, perpetrata dalla ferocia dei gruppi di 'ndrangheta insediati sul territorio reggiano (e calabrese), mossi dalla bramosia di dominio del territorio. La guerra è stata vinta dal clan GRANDE ARACRI, ma la sua vittoria è stata resa possibile solo grazie all'uso spietato di una violenza brutale e cieca, che rappresenta, ad oggi, il patrimonio fondante della sua egemonia e la garanzia del suo perpetuarsi nel tempo. Ed invero, la pesante eredità criminale del suo gruppo, cementata sul sangue, è cresciuta progressivamente andando ad alimentare una "*indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno*" alla quale il sodalizio ha fatto ricorso, e ricorre, per perseguire gli scopi della associazione che, *medio tempore*, proprio grazie alla forza evocativa di quella fama, ha sviluppato le proprie attività e i propri settori di influenza proiettando i suoi interessi e le sue azioni nei settori dell'economia e, in generale, delle relazioni istituzionali, ivi comprese quelle con le forze dell'ordine e, addirittura, della politica. Sotto tale aspetto, alla vicenda PAGLIANI fanno da sfondo le parole del collaboratore BONAVENTURA Luigi. Grazie, insomma, all'accumulo di una consolidata fama criminale, fondata sul sangue, e perpetrata nei settori classici delle estorsioni, delle usure e degli incendi, e alla sua progressiva, mirata subdola e compiacente insinuazione in settori rimasti fino a quel momento estranei ai suoi programmi, l'associazione ha dilatato i suoi confini operativi senza tuttavia mai abbandonare la possibilità di fare ricorso concreto ad atti di violenza, di intimidazione e, in generale, di prevaricazione e di condizionamento, derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

Le plurime estorsioni commesse in danno di imprenditori e di non imprenditori, le azioni incendiarie e tutti gli altri reati fine aggravati dal metodo mafioso accertati nell'ambito del presente procedimento, nonché, significativamente, l'omertà, la falsità, la reticenza e addirittura, il timore manifestato in aula dai testimoni, e la mancanza di denunce relative a fatti costituenti reato ne sono, esemplificativamente, la prova più eloquente e immediata. Ed invero, oltre alla smisurata quantità di testimoni falsi o reticenti, ripercorribile nel corso della presente sentenza e nell'ordinanza adottata all'atto della lettura del dispositivo, il richiamo va al ricordo, ancora vivo, dei testimoni che si sono letteralmente rifiutati di testimoniare perché terrorizzati dalla possibilità di subire gravi ritorsioni per sé o per la propria famiglia, così preferendo subire una denuncia per falsa testimonianza che affrontare il terrore di possibili ritorsioni. Due nomi su tutti: Balzano Antonio e Lusetti Matteo, il quale, addirittura, è fuggito dall'Italia ove non vuole più fare rientro (cfr. Cap. VII capi 24-25-31-32). Parimenti eloquenti sono il rifiuto di deporre ed il rimore scolpito sul volto del testimone De Simone (cfr. affare Oppido) sebbene complice, e non vittima, dell'azione criminale.

Le parole dei collaboratori di giustizia, sia quelli storici che quelli nuovi, che pure hanno scolpito reiteratamente il concetto quale elemento qualificante dell'operatività del sodalizio, non fanno altro che confermare il giudizio.
Non solo.
Nel corso del processo è stata data altresì prova sia della disponibilità di armi da parte del gruppo sul territorio che delle costanti relazioni che lo stesso ha intessuto con altre cosche 'ndranghetiste del territorio italiano e, comunque con altri gruppi criminali. Valgano allo scopo, i richiami alle vicende estorsive (consumate o tentate) commesse ai danni di Cesarini Andrea e Gelmi Maria Rosa – attuate per il tramite di esponenti della malavita organizzata romana e lombarda – nonché ai rapporti con la storica cosca 'ndranghetista gioiosana radicata sul territorio torinese e di cui si è dato conto nelle vicende relative alla ricettazione delle imbarcazioni e alla truffa delle mattonelle (cfr. capi 87, 94, 94bis) con precedenti implicazioni anche nella falsa fatturazione (cfr. cosiddetta vicenda del cinese, Cap. VIII capi 96 e ss), nonché, infine, all'affare Blindo. Ovviamente sia la immediata disponibilità di armi, anche concretamente utilizzate (cfr. Cap. VII capo 55), che i rapporti con altre cosche 'ndranghetiste e della malavita organizzata, rappresentano rilevantissimi tratti che contribuiscono a caratterizzare e connotare, all'attualità, l'azione della associazione, la sua pericolosità e la sua effettiva e reale capacità di intimidazione di cui il sodalizio costantemente si avvale.

Non va poi trascurato il contesto sociale in cui i fatti accertati sono maturati.
Impressiona il numero degli episodi incendiari, di danneggiamento e in generale intimidatori compiuti sul territorio emiliano oggetto di indagine (Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza) nel nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2010 e l'ottobre 2012: ben 124 tutti caratterizzati dalla omertà delle vittime che o non hanno denunciato i fatti, o hanno negato di avere subito o pressioni o richieste estorsive (cfr. Maggiore Leo udienza 18.5.2016). Ancorché non si tratti di episodi oggetto delle presenti contestazioni, è sia quindi possibile che si tratti di fatti di diversa matrice, tuttavia, l'intervallo temporale e l'ubicazione geografica coincidenti con l'ambito di operatività della cosca, fanno ben intendere quale fosse l'ambiente in cui operava il sodalizio caratterizzato da un diffuso clima di omertà.

Di esso è ben rappresentativa la vicenda BONIFAZIO: un incendio doloso di dimensioni imponenti,
nel quale sono andati distrutti ben nove autoarticolati della società di autotrasporti Bonifazio Trasporto s.r.l. di Bonifazio Domenico e che sconvolse la piccola realtà di Reggiolo nella notte del 6.11.2012. Un rogo senza precedenti per il territorio emiliano, non solo per il numero e la portata dei mezzi contemporaneamente dati alle fiamme, ma anche per il loro stato di devastazione, così come attestato dalle fotografie prodotte (cfr. udienza 7.7.2016).
Di detta vicenda non si è trattato compiutamente nel corso della presente sentenza, ma il tema è ben noto ed è stato affrontato all'udienza del 7.7.2016, nel corso della quale era già palesemente emersa la reticenza delle vittime del rogo e, in particolare, di BONIFAZIO Domenico. La vicenda è stata poi disvelata dal collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, che ha compiutamente spiegato le ragioni sottostanti a quell'incendio commissionato da LAMANNA Francesco (ed eseguito da GOBBI Giorgio) che aveva saputo da BLASCO Gaetano che il BONIFAZIO, per recuperare un ingente credito che vantava nei confronti di

Badalamenti, si era rivolto non al LAMANNA, al quale era legato da vincoli parentali, ma al SARCONE, in tal modo superando la misura di un vaso già colmo in ragione di precedenti attriti familiari ed affaristici illeciti. Ciò nonostante le vittime di quella gravissima azione incendiaria - inserita nel quadro della estorsione a Badalamenti commessa da SARCONE e SILIPO Antonio (cfr. capo 10 giudicato in abbreviato) – si sono ben guardati non solo dal denunciare i colpevoli e dall'indirizzare fruttuosamente le indagini, ma anche dal dire la verità in dibattimento, offrendo un'ulteriore palpabile prova del clima di diffusa omertà sprigionato dalla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo.

Alla continuità con il passato si aggiunge il *quid novum*, che rappresenta il tratto caratterizzante della nuova associazione mafiosa.
Il riferimento va alla definitiva emersione del sodalizio dai contesti all'interno dei quali era germinato e si era sviluppato sfruttando la maggior sensibilità al fenomeno mafioso e il più ampio grado di omertà ed assoggettamento della comunità calabrese insediatasi in Emilia, per presentarsi definitivamente all'economia e all'imprenditoria reggiana ed emiliana secondo una strategia che, coniugando vecchie e nuove modalità di azione, ha alimentato la capacità di infiltrazione della consorteria in una spirale potenzialmente senza fine.
In questo si può apprezzare come alla fama criminale raggiunta sul territorio, alla riserva di violenza ed al suo concreto utilizzo si siano affiancate metodologie di azione più raffinate che, prima di fare sfoggio della loro forza rude, fanno leva sulla capacità operativa del sodalizio di creare facile ricchezza illecita appetibile da più parti del ceto imprenditoriale reggiano ed emiliano che, in tale modo, si è lasciato avvicinare per entrare in affari illeciti controllati dal sodalizio.
D'altro lato, la forza criminale del gruppo ed il suo metodo mafioso hanno rappresentato una vera e propria nuova risorsa per quella stessa grande imprenditoria reggiana (SALSI Mirco, COSTI Omar) ed emiliana (GIBERTINI Gino), desiderosa di trovare facili e rapide soluzioni alla situazione di crisi economica in cui si erano venuti a trovare (VECCHI Giovanni) o, più frequentemente, di percorrere canali di recupero dei crediti più rapidi ed efficaci di quelli istituzionali dai quali non potevano ottenere identiche garanzie di successo e ai quali, talvolta, non potevano nemmeno accedere in ragione della natura illecita delle loro pretese. Non di rado, poi, quella che rappresentava un'efficace risorsa ha mostrato il suo vero volto, palesandosi come il più feroce degli aguzzini pronto a depredare, financo cannibalizzare, quegli stessi imprenditori che al sodalizio si erano rivolti convinti di trovare una facile soluzione ai loro problemi (cfr. Cap. VII capi 66, 70 e 78).

E così, il gruppo criminoso, forte del successo della sua azione e delle accumulazioni di ricchezza illecita ottenuta, ha vestito un abito nuovo che lo rendeva presentabile alla economia reggiana ed emiliana con la quale è entrata in affari, di cui ha mantenuto il controllo, fino a convincerla della proficuità dell'utilizzo dei suoi metodi di cui è talvolta rimasta vittima.

Fondamentali, in questo storico passaggio le figure di imprenditori mafiosi "puliti" in grado di creare ricchezza illecita, finanziare l'azione della cosca e di reimpiegarne le ricchezze, nonché soggetti capaci, per il loro carisma e per la loro affidabilità, di avvicinare nuovi imprenditori e

di creare nuovi rapporti economici e relazioni anche con le istituzioni e con esponenti del settore creditizio e finanziario, in grado di agevolare l'azione del sodalizio e renderlo ancor più presentabile agli occhi della collettività.
All'interno del sodalizio si staglia sempre più evidentemente la distinzione tra le due aree della nuova azione mafiosa: all'area degli uomini di "azione" che agiscono con i metodi e nei settori tradizionali e che possono anche "sporcarsi le mani" e la fedina penale mediante la commissione di estorsioni, usure, incendi, traffico di stupefacenti, si affianca quella "degli imprenditori" mafiosi", soggetti dotati di particolari capacità imprenditoriali e che devono restare "puliti" e (apparentemente) lontani dalle azioni criminali, per coltivare quel volto di affidabilità capace di garantire una maggior penetrazione nella società civile e, soprattutto, nell'economia locale. Il collaboratore MARINO è maestro nel dipingere questa fondamentale partizione, plasticamente descritta anche da CORTESE ed emersa in tutta la sua forza dalla intera istruzione dibattimentale.
Grazie a CORTESE è stato inoltre possibile comprendere, *funditus*, il meccanismo che ha reso storicamente possibile la creazione di questa convivenza tra le due aree, "militare" ed "imprenditoriale" della mafia. Un meccanismo che, in una dialettica hegeliana, muove dalla contrapposizione degli interessi, destinati a ricomporsi in una sintesi in cui "capitale mafioso" e "capitale di impresa" si legano in una sinergia criminale potenzialmente devastante per la società civile. E così, alla dazione di denaro fondata sul timore si sostituisce il consenso. Gli imprenditori cutresi, storicamente vittime della forza di intimidazione promanante dalla associazione mafiosa, sono scesi ad accordi con la stessa, mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie strutture in cambio dell'appoggio della forza di intimidazione della associazione mafiosa e del suo apparato strumentale che garantiscono loro protezione, uomini, mezzi strumentali, canali illeciti di profitto e, in caso di necessità, la forza della violenza per dirimere conflitti, garantita dalla omertà. Il risultato finale è il profitto dell'intera associazione mafiosa e dei suoi esponenti, ciascuno con il proprio ruolo e funzioni, tuttavia intrecciati e convergenti nella realizzazione dello scopo comune. Il passaggio successivo è, per usare le parole di CORTESE, quello dall'"imprenditore cutrese" all'"imprenditore grosso" a rimarcare la capacità della associazione di infiltrarsi nella economia reggiana ed emiliana soprattutto grazie alla offerta "del servizio della falsa fatturazione" (cfr. *infra*).

E così che imprenditori quali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe, MUTO Antonio cl. 71, IAQUINTA Giuseppe e BRESCIA Pasquale hanno rappresentato insieme a soggetti quali PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio cl. 55 figure strategiche per la affermazione della consorteria nel ceto imprenditoriale reggiano ed emiliano e, financo, nelle istituzioni, a partire dalle forze dell'ordine - troppo spesso dimostratesi sensibili alle lusinghe di facili regalie e di un potere tanto effimero quanto potenzialmente distruttivo per la solidità e la credibilità delle istituzioni – fino a giungere ad un parte della politica, vista come il possibile strumento di salvezza dall'"offensiva" condotta dalla solida e determinata azione della Prefettura e della parte sana delle istituzioni.

Grazie a questa rinnovata veste il sodalizio ha conquistato soggetti, apparentemente insospettabili, della economia e della società reggiana ed emiliana in genere, rivelatisi fondamentali per l'infiltrazione nella economia .

Ciò vale, innanzitutto, per la figura di GIBERTINI Marco, che ha rappresentato la via d'accesso privilegiata non solo per l'avvicinamento del sodalizio alla imprenditoria reggiana arsa dal desiderio di recuperare i propri crediti secondo canali non convenzionali e poi rimastane vittima, ma anche per il tentativo di controllo e di condizionamento della informazione reggiana – addirittura vittima di intimidazioni - tramite la sua trasmissione televisiva e le sue conoscenze, che garantivano spazi sulle testate giornalistiche locali.
Lo stesso dicasi per un grande e noto imprenditore del modenese, quale era BIANCHINI Augusto, che ha permesso, dal canto suo, l'infiltrazione del sodalizio nei lavori pubblici della ricostruzione successiva al sisma che ha colpito la provincia settentrionale di Modena nel maggio del 2012 (cfr. Cap. XV)

Il sempre più pervasivo livello di penetrazione dell'associazione mafiosa nella realtà imprenditoriale e l'inevitabile crescente consapevolezza della incombente presenza della 'ndrangheta ad indirizzare i canali illeciti di arricchimento, ha così dato vita ad un contesto economico sociale e culturale, animato non più solamente da soggetti di origine cutrese ma anche emiliana, in cui alla immediata percezione della carica intimidatrice del vincolo associativo si è affiancata una diffusa e chiara percezione della presenza della metodologia d'azione mafiosa, vista anche come occasione di arricchimento pur nella piena consapevolezza di operare su un crinale illecito, instabile e rischioso, che impone il silenzio ed il rigoroso rispetto degli accordi imposti. In altri termini, se all'interno della comunità cutrese la forza del vincolo associativo esercita immediatamente ed oggettivamente la sua carica intimidatrice e prevaricatrice, all'esterno, la progressiva ed ampia penetrazione del sodalizio nel tessuto imprenditoriale (e, in generale, sociale) e l'acquisita, crescente consapevolezza della sua massiccia presenza, rappresenta il presupposto per la creazione di un interessato ed illecito consenso e per il ricorso alla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e per il suo effettivo esercizio nei confronti di soggetti dimostratisi refrattari o individuati come vittime. Questo fenomeno, plasticamente rappresentato dalle vicende oggetto dei capi 66 e 70 - quest'ultima addirittura elevata ad esempio del metodo intimidatorio e predatorio da parte dello stesso collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe - è apprezzabile anche in relazione a quella che costituisce, senza dubbio, la attività elettiva e più redditizia del sodalizio, sarebbe a dire la falsa fatturazione. Riecheggiano, in proposito, le parole dei collaboratori di giustizia, ed in particolare quelle di MUTO Salvatore, in relazione ai meccanismi operativi e di sviluppo dei sistemi di false fatturazioni ed alla collaborazione ed al silenzio non solo compiacente ma anche imposto dal gruppo sotto la più o meno espressa minaccia del suo intervento. Oltremodo eloquente, poi, la palese falsità e reticenza di alcuni dei soggetti coinvolti in quei sistemi (cfr. Cap. VIII capi 160-161).

3.2. Le finalità e le attività

La massiccia infiltrazione nella economia emiliana e la connotazione prettamente imprenditoriale dell'azione dell'associazione rappresentano dunque il dato caratterizzante e il significativo elemento di novità rispetto al passato. In questo contesto, la finalità dell'associazione permane pur sempre quella della commissione di numerosi e variegati delitti, fra i quali – sostanzialmente abbandonato il traffico di stupefacenti, cfr. Cap. XII - continuano a spiccare le estorsioni (i cosiddetti recuperi di crediti) e le usure.

Tuttavia, il campo elettivo di azione illecita è però rappresentato, come ormai ampiamente acclarato, dalla falsa fatturazione che, superata la sua consolidata esclusiva funzione di copertura di attività estorsiva, tipica del periodo di *GRANDE DRAGO* e di *EDILPIOVRA*, è divenuta, essa stessa, un vero e proprio *business* criminale in grado di garantire alla cosca ingenti accumulazioni di ricchezza illecita derivanti dai artificiosi crediti IVA ed intorno al quale potere creare quel "consenso" testè descritto. Ora sono gli imprenditori, non più vittime, a chiedere la fattura, per il loro vantaggio illecito; pagano il prezzo del "servizio" per aumentare fraudolentemente il proprio credito iva, abbattere l'imponibile o accrescere il proprio giro d'affari.
Grazie alla attività di falsa fatturazione, continuamente alimentata dai profitti illecitamente generati o dalle imponenti disponibilità finanziarie di imprenditori di spicco del gruppo criminale, e condotta sinergicamente tra sistemi creati dai singoli sodali (cfr. Cap. VIII capi 106-107- 120- 160-161), l'associazione mafiosa ha aumentato la sua capacità operativa e di infiltrazione nella economia, garantendole, un'illecita accumulazione di ricchezze e di risorse finanziarie grazie alle quali potere effettuare nuovi investimenti illeciti o espandere le sue attività economiche, apparentemente lecite, in una spirale tendenzialmente senza fine e in spregio alle basilari regole di libera e legittima concorrenza del mercato.
In questo senso si comprende la ragione per la quale il collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe, motore fondamentale di quella attività illecita, ha senza mezzi termini affermato che *"A Reggio Emilia il guadagno maggiore che arrivasse alla 'ndrangheta era la fatturazione"*.
L'esatta portata dell'importanza della attività della falsa fatturazione si coglie anche nei molteplici utilizzi che di essa fa il sodalizio.
E' così che essa, oltre a perpetuare la sua classica funzione di fornire una giustificazione legale alle estorsioni e ai prestiti ad usura e ai pagamenti dei crediti da essi derivati (cfr., ad esempio, Cap. VII capo 73bis) è diventa un fondamentale canale di reimpiego del denaro provento di delitti commessi dagli affiliati e dalla cosca "madre" cutrese (e di quella degli ARENA) anche secondo modelli operativi illeciti (frodi carosello) già positivamente sperimentati al tempo dell'indagine *POINT BREAK* (cfr. Cap. VIII capi 96, 97, 98 e 119).
Come si vedrà, la sinergia criminale instaurata tra BOLOGNINO-BIANCHINI e GIGLIO ha addirittura attribuito alla falsa fatturazione una nuova funzione, a quanto consta prima mai sperimentata sul territorio emiliano, sarebbe a dire quella di strumento grazie al quale occultare l'infiltrazione mafiosa nei lavori di ricostruzione successivi al terremoto del maggio del 2012 (cfr. Cap. XV capi 90 e 92).

L'infiltrazione dell'associazione mafiosa nell'economia, in specie nei settori dell'edilizia e dell'autotrasporto, ha prodotto effetti devastanti nel tessuto economico locale. La possibilità di praticare prezzi assolutamente anticoncorrenziali grazie alla capacità di reperire risorse strumentali (come gasolio e pneumatici, cfr. Cap. X capi 156 e 159) in canali illeciti e, soprattutto, la continua ingente disponibilità di risorse finanziarie, sistematicamente sottratte alla tassazione fiscale, da reinvestire derivante dalla attività di falsa fatturazione, ha generato un gravissimo pregiudizio alla libera concorrenza, determinando la definitiva fuoriuscita dal tessuto imprenditoriale di operatori rispettosi della legalità e delle regole del mercato. Sul punto è assolutamente emblematica la conversazione intercorsa tra GIGLIO e il piccolo

autotrasportatore Andreoli, dalla quale emerge la grave difficoltà economica vissuta da costui a causa del cosiddetto "metodo Gualtieri", ossia dai prezzi altamente concorrenziali praticati, dalle imprese di GIGLIO, MUTO e RIILLO (le imprese di Gualtieri). Anche sotto tale aspetto emerge, con forza, l'intimidazione diffusa derivante dalla progressiva presa di coscienza della massiccia presenza della associazione mafiosa all'interno della economia e della sua capacità di influenzarne, ed inquinarne, quotidianamente l'andamento (cfr. Cap. X capi 156-159). Ed invero, gli imprenditori presenti sul mercato di riferimento si sono ben guardati dal denunciare alle forze dell'ordine i soprusi subiti e le alterazioni della libera concorrenza, preferendo sottomettersi alla forza e alla prepotenza dell'associazione mafiosa e ai rischi del fallimento della loro libera iniziativa economica.

La potenza economica sprigionata dalla associazione grazie al suo sistematico illecito agire si è poi tradotta nella, prima sconosciuta, capacità di gestione di attività economiche apparentemente lecite, in grado di convogliare investimenti multimilionari e di fare lavorare, come in una sorta di "cartello", le imprese dei singoli esponenti del gruppo, secondo una strategia finalizzata ad ottenere il controllo di interi settori dell'imprenditoria locale, primi fra tutti, l'edilizia ed i trasporti.
Il richiamo va qui, innanzitutto, al cantiere dell'affare Sorbolo (cfr. Cap. VIII capo 83): un vero e proprio cantiere mafioso, ove erano autorizzati a lavorare, secondo una programmata e rispettata ripartizione dei lavori, solo fidati esponenti del gruppo criminoso ai quali veniva così garantito lavoro ed adeguato profitto, con la garanzia del rispetto delle regole imposte all'interno del cantiere e, soprattutto, del silenzio circa la natura illecita e la provenienza degli investimenti.
In misura ridotta, il fenomeno è apprezzabile anche sul cantiere di Taneto (cfr. Cap. VII capo 95) in cui, per il tramite di elementi di spicco dell'organizzazione, i lavori sono stati subappaltati a ditte facenti capo a sodali o a soggetti contigui all'associazione che, peraltro, non hanno esitato a ricorrere a metodi intimidatori tipicamente mafiosi per ottenere, con la forza, il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie con precedenza rispetto a quelle vantate da altri lavoratori a loro non contigui.
Che si trattasse di una vera e propria strategia del gruppo è testimoniato, poi, anche da quei progetti che, per una ragione o per l'altra, pur discussi, valutati, progettati e concretamente trattati non hanno condotto ad alcun esito. Emblematiche sono le trattative per l'investimento da effettuarsi nella zona di MILANO e condotte, nell'interesse del gruppo, unitamente da SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, IAQUINTA Giuseppe e PAOLINI Alfonso, nonché, il cosiddetto Piano Cutro, che, nell'imponenza del progetto, aveva visto addirittura, al pari dell'affare Sorbolo, il coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino.

Gli affari sono sempre, comunque, affari del gruppo. Laddove non si tratti di reinvestire denari illeciti della cosca, emiliana o cutrese, si assiste ad un impiego corale di forze, risorse, competenze, tutte convogliate unitariamente ed incondizionatamente verso il profitto illecito del gruppo nella piena consapevolezza di ciascuno della necessità del proprio contributo per il buon esito dell'affare. Emblematico in tal senso è l'affare delle piastrelle (cfr. Cap. VIII capi 94-94bis), così come, in misura diversa, quello delle imbarcazioni (cfr. Cap. VIII capo 87). Addirittura, in questo caso, si assiste al coinvolgimento della cosca 'ndranghetista torinese dei

gioiosani quale controparte di pregresse vicende debito-credito la cui valenza "individuale" era definitivamente sfumata negli interessi collettivi delle due cosche e degli equilibri criminali intercorrenti tra le stesse. Come si vedrà, gli stessi rapporti che BOLOGNINO ha intessuto con l'imprenditore modenese BIANCHINI sono, in ultima analisi, rapporti che è il sodalizio stesso a intessere con lui, sia pure tramite la sinergica opera del primo (cfr. Cap. XV capo 4). Lo stesso dicasi per i rapporti instaurati dagli imprenditori mafiosi GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo e Giuseppe, con il poliziotto MATACERA e con il suo superiore CIANFLONE (cfr. Cap. XV capi 143-143/2-145).

In definitiva, sullo sfondo di ogni azione, di ogni affare, vi è l'interesse economico e l'azione illecita dell'intero sodalizio, con la sua capacità operativa, con il suo potente apparato strumentale, con le sue ingenti disponibilità economiche, con le sue competenze diversificate grazie ai singoli e, non da ultimo, con la sua capacità di crearsi accessi privilegiati a canali istituzionali e di rapportarsi ad organizzazioni criminali (anche comuni), entrambi necessari per la realizzazione delle proprie strategie e dei propri piani.

Sotto tale ultimo aspetto, si è più volte detto di come il sodalizio, soprattutto tramite figure di soggetti apparentemente affidabili come PAOLINI e BRESCIA Pasquale sia riuscito ad avvicinare il mondo delle forze dell'ordine e quello politico. Ma la connotazione imprenditoriale, affaristica del sodalizio, con la sua predilezione a muovere ingentissimi capitali soprattutto grazie alla falsa fatturazione, non avrebbero avuto modo di realizzarsi e perpetuarsi ove non avesse avuto a disposizione canali di dialogo e di azione privilegiati, con più o meno compiacenti silenti funzionari di istituti di credito, grazie ai quali potere movimentare volumi di denaro in spregio alla normativa antiriciclaggio o, comunque, effettuare operazioni quanto meno sospette agli occhi anche del meno attento.

Emblematico, allora, è il rapporto instaurato da FLORO VITO Gianni con la funzionaria delle Poste di Reggio Emilia, Medici Loretta, (cfr. Cap. VIII capo 107) grazie alla quale è stato garantito al sistema di falsa fatturazione orchestrato da GIGLIO di movimentare, quotidianamente, volumi di denaro impressionanti. Altrettanto emblematico, poi, è l'affare Oppido che, già da solo, sarebbe in grado di dimostrare l'esistenza del sodalizio 'ndranghetistico emiliano e della sua capacità di realizzare operazioni illecite e di accaparramento di somme di provenienza delittuosa, attraverso l'operare sinergico di diversi suoi esponenti apicali e, soprattutto, l'appoggio compiacente di operatori del settore finanziario. Lo stesso dicasi del cosiddetto Fallimento Rizzi, da solo in grado di dimostrare non solo l'esistenza e l'operatività della cosca ma anche la sua capacità di penetrazione anche in contesti territoriali diversi da quello emiliano – nella specie quello veronese – coinvolgendo, anche in questi, importanti settori dell'imprenditoria ed avvalendosi di contatti privilegiati con l'Amministrazione comunale oltre che di altre famiglie criminali (i Galasso).

Sotto tale ultimo aspetto, si è già detto delle relazioni criminali instaurate con il gruppo 'ndranghetista dei gioiosani insediati sul territorio di Torino. Parimenti si è già detto dell'appoggio ottenuto, nel rispetto delle rispettive egemonie territoriali, dai gruppi della malavita organizzata laziale e lombarda per l'attività di recupero credito svolta su mandato degli imprenditori reggiani SALSI Mirco e COSTI Omar. Il quadro si completa con un altro grande affare della cosca, per quanto non condotto in porto, sarebbe a dire l'affare blindo, in cui la cosca, con la collaborazione della consulente finanziaria bolognese, TATTINI Roberta,

aspirava ad effettuare un cambio di valute con gli appartenenti alla criminalità comune, operante tra la Costa Azzurra francese e la riviera di ponente ligure italiana.

La capacità del sodalizio di infiltrarsi nel tessuto economico reggiano ed emiliano anche grazie alla ben più presentabile veste imprenditoriale e alla rassicurante opera di esponenti apparentemente "puliti", insospettabili ed affidabili, ha rappresentato uno strumento fondamentale non solo per generare e moltiplicare ricchezza, ma anche per la cura e lo sviluppo degli interessi economici della cosca calabrese e del suo capo GRANDE ARACRI Nicolino. Egli, infatti, dopo avere sapientemente creato una struttura "tentacolare" capeggiata da luogotenenti, ha lasciato che la stessa, oramai radicata sul territorio, sviluppasse la sua autonomia decisionale ed operativa nel tessuto economico emiliano, che ben conosceva, in modo da incrementare esponenzialmente le occasioni di illecito arricchimento anche per sé e la cosca calabrese che, al contrario, non potevano trovare analoghe occasioni di infiltrazione e di guadagno nell'economia calabrese certamente più avara di quella emiliano. E così, come sapientemente aveva saputo creare la sua egemonia e le condizioni del suo permanere, GRANDE ARACRI Nicolino ha saputo, altrettanto sapientemente, gestire la autonomia del sodalizio emiliano sfruttandola come risorsa e come fondamentale strumento di reimpiego, nell'ottica del reciproco consolidamento e della massimizzazione dei profitti. In tal modo, grazie a soggetti fidati (o, almeno, ritenuti tali) quali VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio, depositari del potere loro direttamente conferito dal capo, la cosca calabrese ha condotto sinergicamente affari con la cosca emiliana, immettendo ingenti capitali finalizzati al reimpiego in svariate attività economiche lasciate alla iniziativa e alla autonomia decisionale della cosca emiliana che, lungi dal rappresentare un pericolo, costituiva fondamentale occasione di (reciproco) profitto. Ancora una volta, l'emblema di tale strategia criminale è rappresentato dall'affare Sorbolo, ma non certo meno rilevanti sono il sistema di reimpiego orchestrato da GIGLIO, PELAGGI e RILLO sullo schema già collaudato delle frodi carosello inaugurate all'epoca della indagine *POINT BREAK* – peraltro reso possibile da un mutamento degli assetti criminali tra cosche calabresi dovuto alla pace raggiunta dopo anni di guerre sanguinarie e che vedevano contrapposte anche il clan GRANDE ARACRI a quello degli ARENA - e quello congegnato da VILLIRILLO, CAPPA e MANCUSO sul territorio piacentino. Né possono essere trascurati gli investimenti fatti nel ristorante Mille Fiori o gli altri grandi affari del gruppo emiliano che hanno rappresentato, o avrebbero potuto rappresentare, altrettante occasioni di guadagno per GRANDE ARACRI Nicolino: dalla truffa delle mattonelle, all'affare Oppido, dall'affare blindo al piano Cutro e al fallimento Rizzi e, non da ultimo, ai lavori di ricostruzione successivi al sisma del maggio del 2012 sui quali, per il tramite di BOLOGNINO Michele, GRANDE ARACRI aveva già posto la sua attenzione.

Può in definitiva affermarsi che il dibattimento ha restituito la dimostrazione di come l'associazione 'ndranghetista radicata solidamente, da decenni, sul territorio reggiano ed emiliano, sfruttando le caratteristiche e le potenzialità proprie del tessuto socio-economico di cui si è alimentata, ha indossato una veste prettamente imprenditoriale, grazie alla quale ha celato il suo tradizionale e rude volto, insinuandosi e mimetizzandosi subdolamente in settori criminali lontani da quelli tradizionali, ma non certo meno proficui di quelli, anzi, fortemente

appetibili anche dalla cosca madre calabrese, sempre in cerca di nuove occasioni di arricchimento.
Al di sotto e a fianco di quella veste, essa ha tuttavia continuato a perpetrare la sua fama criminale secondo modalità tanto più temibili quanto meramente evocative, seppur costantemente pronta a fare concreta mostra della sua potenza criminale, grazie alla sua "ala militare", per imporre con la forza della prevaricazione le sue regole, i suoi obiettivi, la sua volontà.

L'efficace, drammatica, sintesi del fenomeno descritto ed emerso dall'intero dibattimento, è stata fornita da VALERIO Antonio all'udienza dell'11.10.2018, in sede di spontanee dichiarazioni: "*La 'ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Asserisco e ribadisco che la 'ndrangheta è il fenomeno che oggi vi fa meravigliare a Reggio Emilia, i vari Dragone, Sarcone, Diletto, Lamanna, Grande Aracri, Vertinelli, Blasco, Valerio, Bolognino, eccetera, eccetera. Tutti, nessuno escluso. Anzi, come ho sempre detto, ne mancano, e anche tanti. Comunque nomi e cognomi, che spuntono nelle ultime operazioni di Polizia, Carabinieri, GdF a Reggio Emilia e dintorni, ora li state scoprendo come agivano e tessevano le fila, e tessevamo le fila, sotto il profilo criminale organizzato [...] Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e 'ndranghetisti, maledettamente organizzata [...]. Signor Presidente, a Reggio Emilia siete tutti, nessuno escluso, sotto uno stadio di assedio e assoggettamento 'ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana, nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto. La cosa che specie è che la 'ndrangheta lo fa silentemente, prima di arrivare a fatti eclatanti come il '92. Ha impresso, marchiato a fuoco con il sangue chi doveva comandare a Reggio Emilia, e poi è sceso il silenzio tombale, ciò che sa fare bene la 'ndrangheta.*

3.3. La struttura e l'organizzazione interna

Da un punto di vista strettamente strutturale-organizzativo, il dibattimento ha messo in luce le peculiarità della, stabile, struttura associativa. Al suo interno gli imputati, sotto la direzione dei quattro "luogotenenti" posti al vertice del sodalizio dallo stesso GRANDE ARACRI Nicolino in relazione a quattro differenti zone territoriali, hanno assunto, di fatto, ruoli e compiti differenziati, corrispondenti alle peculiari competenze e caratteristiche di ciascuno, coagulandosi in gruppi paritetici di azione, idealmente distinti per settori prediletti di azione e per intensità di rapporti personali, ma avvinti tra di loro dall'appartenenza ad un'unica struttura organizzativa, all'interno della quale operano sinergicamente in vista del risultato comune. Una struttura che il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, ha definito "orizzontale e parallela" dandole anche una rappresentazione grafica.
Si intravede, sottotraccia, l'impronta strutturale data, alle origini dal capo GRANDE ARACRI Nicolino, più propenso a disarticolare il centro di potere in favore di una struttura "a gestione allargata e diffusa" del potere, meno rischiosa per la sua egemonia nonché per la sua stessa continuità (soprattutto in caso di catture o condanne di uno di loro) e, allo stesso tempo, in grado di garantire un maggior controllo del territorio e di proiettare più diffusamente i tentacoli dell'associazione nell'economia, creando sempre nuove occasioni di illecito arricchimento.

Ciò non significa eliminazione delle tradizionali e rigide gerarchie verticistiche, ma strategico allentamento delle stesse in vista di una gestione più elastica del potere, rivelatasi maggiormente capace di adeguarsi alla realtà socio-economica locale e di sfruttarne le potenzialità, contestualmente mimetizzandosi nella stessa, abituata alla rapidità degli scambi, alla duttilità dei rapporti e alla fiducia riposta nella singola controparte contrattuale.
E così vi sono i tre padrini, vertici indiscussi del sodalizio in relazione alle diverse zone territoriali di competenza il cui potere discende come visto, direttamente dalla loro storia criminale:
- SARCONE Nicolino, vertice sul territorio di Reggio Emilia: egli peraltro poteva contare anche sulla forza del fratello Gianluigi, vero e proprio stratega del sodalizio, nonché sul peso degli altri due fratelli Grande Giuseppe e Carmine;
- DILETTO Alfonso, padrino sul territorio della bassa reggiana e di Parma, zona che in precedenza faceva capo a GRANDE ARACRI Francesco;
- LAMANNA Francesco, da sempre legato a GRANDE ARACRI Nicolino, vertice indiscusso sul territorio di Cremona, Brescia e di quello piacentino.
Al di sotto di costoro, dunque, una struttura "orizzontale" operante sinergicamente ed in cui la forza dei singoli non necessariamente dipendeva solo dal grado formale di affiliazione assunto, quanto, dal reale peso strategico od operativo assunto.

Anche sotto tale aspetto si assiste all'accantonamento della rigida osservanza dei tipici paradigmi 'ndranghetisti, tradizionalmente legati a formali riti di affiliazione, doti e gradi quali imprescindibili simboli di appartenenza, per fare spazio a forme di partecipazione "fattuali", improntate al pragmatismo e maggiormente funzionali al raggiungimento dell'illecito profitto del gruppo criminoso, nonché a garantire una miglior mimetizzazione dei singoli nel contesto sociale. Un arretramento delle forme, dei rituali e delle simbologie tradizionali giustificato dunque dall'avanzamento della efficienza imprenditoriale, che predilige forme di adesione alla associazione, anche tacita, ma effettiva, per il tramite della consapevole accettazione degli scopi dell'associazione e dell'impegno fattivo a raggiungerli secondo i metodi tipici della associazione mafiosa.

E' agevole comprendere come siffatta struttura, pur funzionale al rinnovato volto della associazione, si prestava alla facile esplosione di conflitti interni. Nel corso del processo sono stati messi in luce anche questi. Il richiamo va, ad esempio, innanzitutto, al gravissimo contrasto insorto all'interno dell'affare Sorbolo che vedeva contrapposti FALBO Francesco, da un lato, e gli altri soci dall'altro; altri conflitti, esemplificativamente, sono quello insorto tra BLASCO e VALERIO, che aveva condotto anche ad azioni incendiarie di natura ritorsiva, nonché quello ruotante intorno al furto dei tetti di GENTILE (cfr. Cap. VIII capo 48); ancora il conflitto tra VALERIO e BLASCO, da un lato, e ARENA Carmine dall'altro, nonché quello tra CAVEDO Maurizio e Migale Giuseppe. Molti altri sono stati via via affrontati anche al di fuori di specifici capi di imputazione e talvolta rappresentati dai collaboratori di giustizia.
Anche in questo caso, non conta la descrizione dei singoli conflitti, quanto le modalità di risoluzione degli stessi, sempre affidati alla autorità dei vertici - ora SARCONE Nicolino, ora DILETTO Alfonso, ora LAMANNA Francesco, talvolta anche insieme tra loro – in grado di comporre le questioni in forza della loro autorevolezza criminale che tutti i sodali riconoscono

ed alla quale tutti portano rispetto incondizionato. Solo nei casi più gravi e difficili da dirimere, la questione veniva portata al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino, la cui autorità veniva anche solo prospettata per condurre a più miti consigli gli associati refrattari (cfr. Cap. XIV, CRIVARO). Pare oltremodo evidente che questa forza di gestione dei conflitti sia altamente emblematica della esistenza della associazione, dei suoi rapporti di forza e, in ultima analisi, del persistere di quella forma verticistica di esercizio del potere, pur sempre necessario per la struttura associativa criminale, soprattutto di fronte a momenti di patologia dei rapporti o di fibrillazione della stessa.

La tematica della risoluzione dei conflitti rimanda, poi, direttamente agli incontri finalizzati all'adozione delle strategie, alla definizione delle modalità d'azione e, appunto, alla risoluzione dei conflitti interni. In altri termini, veri e propri *summit* mafiosi, così come confermato dai collaboratori di giustizia (sul punto VALERIO è tetragono: *Quando si intende riunione, queste sono, di 'ndrangheta stiamo parlando*), grazie ai quali è stato, peraltro, possibile rivivere alcune di quelle riunioni dall'interno.
Nel lungo corso della motivazione è stata sempre indicata l'indizione e la partecipazione a queste riunioni, emerse dalle intercettazioni e talvolta monitorate con specifici servizi di O.C.P. Una vera e propria moltitudine, in cui spiccano, come frequenti luoghi di incontro, il ristorante *Antichi Sapori* di BRESCIA Pasquale, l'ufficio di SARCONE Nicolino nei pressi dell'*Eurospin* di Reggio Emilia, il ristorante il Portichetto, al Solito Posto, ovvero presso i laghi di Tibia, nonché, spesso, presso caselli autostradali.
Non è il caso di riportarle qui singolarmente. In questa sede preme tuttavia evidenziare come l'indizione o la partecipazione alle riunioni, anche se spesso svolte in occasioni di pranzi o cene, non era per nulla affatto casuale o giustificata dalla mera convivialità, ma precipuamente funzionale alla discussione e alla condivisione di argomenti di importanza fondamentale per la vita dell'associazione: dalla discussione ed individuazione delle singole azioni illecite alle determinazione delle specifiche modalità operative, dalla gestione dei grandi affari alla risoluzione dei contrasti interni, sino a giungere alla individuazione delle strategie del gruppo, necessarie, finanche, per salvare l'associazione dai momenti di fibrillazione
Anche la scelta delle persone da invitare, o da obbligare a partecipare, non era affidata al caso, in quanto, trattandosi spesso di informazioni destinate a livelli di conoscenza differenti e a competenze differenti, non potevano essere accessibili a tutti. Emblematica la riunione preliminare e segreta indetta nell'ufficio di SARCONE con il politico PAGLIANI (riservata a SARCONE, DILETTO, PAOLINI, IAQUINTA, BRESCIA e MUTO Antonio cl. 55) e quella nota del 21.3.2012 presso gli Antichi Sapori alla quale erano ammessi solo i "più puliti" i più presentabili.

La circostanza che le riunioni si tengano in scenari non "tipicamente mafiosi" (ristoranti, bar, o uffici presso centri commerciali) non deve ingannare. Alla rinnovata veste della associazione 'ndranghetista, composta anche da soggetti incensurati, liberi e non controllati, corrisponde una modalità di azione ben diversa da quella che attinge, nell'immaginario collettivo, da un contesto socio-economico profondamente difforme, intriso di costumi tralatizi.

E così, fermo restando che, in ogni caso, si tratta, spesso, di luoghi ben noti se non addirittura nella titolarità dei singoli associati - si pensi all'ufficio di Sarcone o al ristorante di Brescia dove è certamente garantito un livello più alto di riservatezza e di sicurezza, nonchè un maggior controllo, se non un esclusione, di presenze di soggetti estranei (cfr. anche MUTO Salvatore udienza 20.11.2017) - va considerato che i luoghi pubblici sono in grado di offrire una maggiore confondibilità e riservatezza (rendendo più difficoltoso l'ascolto da parte degli inquirenti), nonché quella apparenza di legalità e di assoluta liceità dell'incontro, in piena conformità ad una strategia di azione che vede il sodalizio agire sotto una veste che lo renda maggiormente presentabile in modo da confondersi subdolamente con la parte sana della società.

L'evoluzione in senso "moderno" della 'ndrangheta emiliana, non ha svuotato, tuttavia, il significato della partecipazione ad alcune cerimonie private (in specie battesimi, matrimoni e funerali) che hanno mantenuto intatta la loro valenza simbolica, confermativa della appartenenza alla associazione, dell'esistenza di legami preesistenti, o acquisitiva di nuovi. Senza dimenticare il funerale di Cadore Giuseppina, il richiamo va, soprattutto, ai matrimoni della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, con ABRAMO Giovanni, a quello di SARCONE Nicolino con Gotsalkaite Rasa, nonché a quello del figlio di CANDELIERI Salvatore celebrato ad Ausburg. Altrettanto pregnante di significato è il battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, che costrinse GIGLIO Giuseppe, dopo avere ottenuto l'interessato consiglio dell'ispettore CIANFLONE, a rifiutare la richiesta di San Giovanni avanzatagli anni prima dal PUGLIESE, al precipuo scopo di evitare che emergesse il legame criminale proprio con colui che dall'indagine *PANDORA* risultava essere uno dei suoi aguzzini.
Resta, poi, il senso di una comune appartenenza "alla famiglia" da parte degli imputati, quale forma di orgogliosa rivendicazione dell'essere parte di un'organizzazione mafiosa così come esemplificativamente emerso, più volte, in specie dalle parole di GUALTIERI Antonio (cfr., ad esempio, il "Fallimento Rizzi") e di SILIPO Antonio.

Un' ultima, importante, annotazione.
Da più parti le difese hanno invocato l'impossibilità di sussumere il fenomeno associativo sinora descritto all'interno del parametro normativo di cui all'art 416bis c.p., non solo per l'assenza di una reale e stabile struttura associativa tra più soggetti, che in realtà opererebbero occasionalmente tra loro per la realizzazione di affari individuali, ma anche per l'assenza del metodo mafioso e, infine, per la mancanza dei caratteri di unitarietà e delle strutture organizzative (rigidamente verticistiche) ed operative, che le più recenti acquisizioni giurisprudenziali (cfr. operazione Crimine-Infinito) e sociologiche porrebbero come elementi coessenziali alla esistenza di associazioni 'ndranghetiste.
Sotto i primi due profili il Tribunale ha già ampiamente argomentato circa l'esistenza di una stabile struttura associativa, organizzata secondo le proprie strutture e gerarchie, votata alla commissione di delitti e alla realizzazione di ingiusti vantaggi e profitti mediante la costante ed attuale perpetuazione di un'acquisita fama criminale ed avvalendosi dell'intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà, ancorché impaludata da una veste capace di renderla presentabile al tessuto economico locale e maggiormente utile, in una logica imprenditoriale, al raggiungimento di illeciti profitti.

In altri termini, sono già state spiegate le ragioni per le quali le eccezioni difensive non meritano accoglimento e per le quali si ritiene integralmente rispettato il parametro normativo di cui all'art. 416bis c.p.

Sotto l'ultimo punto di vista, il volere fare trasmigrare le più recenti acquisizioni giurisprudenziali che hanno dimostrato l'unitarietà della 'ndrangheta e della sua organizzazione su più livelli collegati gerarchicamente con un carattere fortemente verticistico e dotato di proprie strutture, rappresenta un errore concettuale, che confonde il fenomeno 'ndrangheta, quale organismo unitario con quello della vita delle singole cosche che di quell'organismo fanno parte. L'acquisita consapevolezza che la 'ndrangheta non è più un fenomeno frammentario in cui le varie cosche dominano i vari territori secondo un'indipendenza anarcoide, ma un fenomeno unitario dominato da organismo di governo e decisionale, Provincia o Crimine, posta al di sopra dei tre mandamenti in cui è suddivisa la Calabria e di tutti le locali presenti nel resto dell'Italia e del Mondo (oltre ad analoghe strutture "centralizzate"), non impedisce che le singole cosche di 'ndrangheta mantengano intatta la loro autonomia operativa e criminale nell'ambito delle proprie strutture territoriali.

Non v'è alcun dubbio che il "Crimine" svolga un ruolo incisivo sull'organismo unitario 'ndrangheta, attraverso la tutela delle regole basilari dell'organizzazione, quelle che la caratterizzano in quanto tale e che ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madre patria Calabria, assicurando il mantenimento degli equilibri generali, la risoluzione di eventuali controversie e la sottoposizione al giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere dai sodali. Nessun dubbio che l' unitarietà si manifesti peraltro, anche sotto il profilo psicologico, con l'adesione da parte dei singoli membri ad un progetto criminale collettivo proprio dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta. Di tutto ciò anche il presente processo ha dato prova, soprattutto grazie ai collaboratori "storici" che hanno militato nei ranghi della 'ndrangheta con i più alti gradi formali (OLIVERIO Francesco, BONAVENTURA Luigi, CORTESE Angelo Salvatore e VALERIO Antonio) le cui parole rimandano indiscutibilmente anche a questo aspetto della struttura organizzativa unitaria e verticistica della mafia denominata 'ndrangheta. In tal senso depongono i chiari riferimenti di OLIVERIO al "Crimine" definito quale di camera di compensazione all'interno della quale viene nominato, tra tutti i vari capi delle locali, il capo Crimine con funzione di rappresentanza unitaria nonché, il riferimento a San Luca, la "mamma della mafia", avente il potere di riconoscere le 'ndrine distaccate che da quel momento possono operare autonomamente. Lo stesso dicasi per CORTESE Salvatore ed i suoi riferimenti a San Luca e al Santuario di Polsi, dove GRANDE ARACRI Nicolino ricevette da Antonio Pelle l'investitura del Crimine internazionale o, ancora, al gotha della 'ndrangheta calabrese che operò per la pace tra cosche (tra cui gli Alvaro di Sinopoli, i Bellocco di Rosarno, i Pesce di Rosarno e i Pelle; cfr. udienza del 14.2.2017). Lo stesso VALERIO Antonio ha spiegato di avere conosciuto nel periodo della sua latitanza (maggio-ottobre 1991), le massime cariche della 'ndrangheta: Antonio Pelle a San Luca - al cui cospetto si sentiva preso tra l'orgoglio ed il timore - Nicola Arena e Mico Megna, "*I grandi della Calabria*".

Dunque un'organizzazione unitaria e verticistica, all'interno della quale vivono ed operano le singole strutture locali. Tra queste, appunto, anche la associazione 'ndranghetista emiliana, con la propria autonomia strutturale ed organizzativa e che, proprio grazie ad essa, alla sua funzionalità e capacità operativa, ha saputo fare fronte alle varie situazioni di conflittualità e di patologia,

ricomponendole al suo interno senza rendere necessario l'intervento di un livello superiore che non fosse quello di GRANDE ARACRI Nicolino.

In altri termini, le acquisizioni probatorie e le conclusioni definitivamente tratte in merito alla associazione 'ndranghetista emiliana sono non solo rigidamente rispettose del parametro normativo di cui all'art. 46bis c.p., ma anche perfettamente aderenti e, comunque, non contrastanti con le più recenti acquisizioni giurisprudenziali in ordine alla unitarietà della mafia denominata 'ndrangheta.

3.4. L'autonomia. Competenza territoriale

Talune difese hanno insistito nella eccezione di incompetenza territoriale, già sollevata sin dalla udienza preliminare e reiterata in sede di questioni preliminari e di conclusioni.

Il tema impone alcune riflessioni aggiuntive in ordine alla autonomia del gruppo criminale mafioso emiliano

I precedenti giudiziari citati hanno già affermato, da anni, l'autonomia del sodalizio emiliano rispetto alla casa madre di Cutro.

Anche in questa sede va ribadita tale autonomia come già logicamente e giuridicamente emergente dalle risultanze fattuali descritte e dalle argomentazioni svolte.

Ed invero, l'imponente mole di prove raccolte nel corso del dibattimento ha confermato l'insediamento sul territorio di Reggio Emilia e della sua Provincia di una cosca di 'ndrangheta di derivazione cutrese, sviluppatasi e diffusasi anche sul territorio delle province emiliane limitrofe e di quelle della bassa Lombardia, dotata di autonomia sul piano decisionale, organizzativo, economico nonché su quello operativo della esteriorizzazione del metodo mafioso, manifestatosi su questi territori ove si sono consumati la totalità dei reati fine.

Il sodalizio ed i suoi membri, sempre sotto la direzione ed il controllo (in funzione correttiva-repressiva- sanzionatoria) dei vertici, hanno agito in piena indipendenza in ordine alle scelte operative ed affaristiche da compiere, traendo dalle stesse illeciti profitti ed occasioni di sviluppo criminale-imprenditoriale da spartire tra loro, costantemente relazionandosi anche per la ripartizione dei ruoli, delle attività e del controllo sulle stesse.

L'autonoma determinazione di strategie pubbliche e politiche da adottare a tutela del gruppo anche nei momenti di fibrillazione e, in specie, la ricerca di contatti con esponenti della politica, della pubblica amministrazione nonchè della informazione locale, nel tentativo di influenzarla e di colpirla, rappresentano la più solida conferma dell'autonomia operativa della cosca 'ndraghetista emiliana.

Autonomia non significa, si badi, recisione di qualsiasi rapporto con la casa madre e con il suo capo GRANDE ARACRI Nicolino. Al contrario.

Autonomia implica, innanzitutto collaborazione in vista della massimizzazione del reciproco profitto. Alla possibilità di spendere il nome della famiglia da parte dei sodali del gruppo emiliano e dei suoi vertici, fa da contrappeso, come visto, la possibilità per la casa madre e per il suo capo di investire proficuamente i suoi denari nella più generosa terra emiliana per il tramite dei suoi emissari (cfr. Cap. VIII capi 83, 96, 119 e Cap IX capi 89 e 89novies). Quel che è certo, è che gli affari non sono stati mai condotti nell'esclusivo interesse della cosca

cutrese: l'interesse era sempre quello del sodalizio emiliano, all'interno del quale convergeva, eventualmente, quello della casa madre di Cutro, assestato solo sul risultato economico e non certo sulla ingerenza nelle decisioni e nella gestione operativa. GRANDE ARACRI Nicolino, infatti, compare sempre e solo sullo sfondo, quando si tratta di "fare i conti", quando ha bisogno di capire che fine abbiano fatto i suoi investimenti e chi, eventualmente, gli ha sottratto i suoi guadagni (cfr. emblematicamente; Cap. VIII capi 83. 94, 96 e affare Oppido).
Autonomia non esclude, poi, la fedeltà e il rispetto che la cosca emiliana deve portare alla casa madre e al suo capo, fedeltà che si traduce in un dovere di informazione di quanto già deciso e compiuto; in un ritorno economico (il cosiddetto "fiore") di una quota, per quanto minima, del profitto illecito ottenuto (cfr. ad esempio Cap. VIII capo 94- 94bis) e nel persistente rispetto ed ossequio portato dai singoli al suo capo di fronte al quale vengono portati i contrasti irrisolti e le questioni di maggior peso. La nuova prospettazione della figura e del nome di GRANDE ARACRI Nicolino è in grado, come si vedrà, di esercitare nei confronti dei singoli la massima capacità di persuasione (cfr. Cap. XIV, CRIVARO).

In definitiva: autonomia-collaborazione e autonomia-fedeltà/rispetto sono i caratteri, tutt'affatto incompatibili, di un rapporto dialettico sapientemente costruito e che nel corso degli anni ha dimostrato la sua funzionalità e la sua capacità di apportare reciproci guadagni alle due parti, separate ed autonome, del rapporto.

Tutti i collaboratori di giustizia, sia quelli storici che quelli nuovi hanno confermato la autonomia della cosca emiliana, secondo regole di riconoscimento e di operatività invalse, in generale, nella 'ndrangheta e come poi ricalcate, da decenni, dal sodalizio emiliano. Emblematiche le parole di VALERIO Antonio che ha plasticamente descritto come al nord il sodalizio e i suoi membri sono "*Autonomi, liberi di fare qui sopra ciò che volevamo e nel modo in cui ritenevamo più opportuno. ...Bene o male qui parliamo in italiano, già parliamo in cutrese, quindi già questo è un dato significativo, no? Anche se tra di noi parliamo il cutrese, ma quando ti poni qua ti poni in italiano, quindi hai rapporti diversi di come sono a Cutro.*" (VALERIO Antonio udienza 3.10.2017).

Alla luce di tale argomentazioni risulta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da alcune difese sin dalla udienza preliminare e reiterate in sede di questioni preliminari e di conclusioni. Sul punto, va richiamata la uniforme giurisprudenza di legittimità, alla quale il Tribunale presta la sua piena e convinta adesione, secondo la quale in tema di reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quelli in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2 n. 26763/13; Cass. Sez. 1. 51076/2014).

3.5. Le aggravanti.

Il percorso motivazionale sin qui svolto non lascia spazio a dubbi circa la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis c.p.

Sotto il primo aspetto vanno richiamati gli accertamenti in materia di armi effettuati anche a carico di soggetti facenti parte della associazione, puntualizzando che, di alcuni di essi si parlerà nel prosieguo (cfr. Cap. XIV, IAQUINTA Giuseppe) e che addirittura, alcuni episodi estorsivi sono stati commessi proprio con l'uso di armi (cfr. Cap. VII ad esempio capo 55).
Gli stessi collaboratori di giustizia, sia quelli "storici" (D'AMATO, LO CONSOLO, BELLINI, CORTESE; OLIVERIO) che quelli "nuovi" (GIGLIO, VALERIO, MUTO e SIGNIFREDI) hanno reiteratamente confermato la disponibilità di armi da parte dei singoli associati che del sodalizio, sia parlando di specifici episodi, sia evidenziando come sia una regola invalsa, per l'"ndrangheta detenere armi. Emblematica la affermazione del collaboratore OLIVERIO Francesco secondo cui " *bene o male uno 'ndranghetista al 90% cammina sempre armato.*", in questo confermato da VALERIO Antonio, che ha evidenziato come tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto (cfr. udienza 3.10.2017): *IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Diletto Alfonso so che ce le aveva, dove le teneva che non sappiamo, tutti hanno armi, anche i Sarcone avevano le loro armi, ognuno ha le sue armi, è chiaro che le mettono in posti nascosti, ma tutti bene o male hanno armi, soprattutto chi fa 'ndrangheta, in qualsiasi momento hai sempre bisogno, è chiaro che alcune non le tieni a portata di mano, ma le armi ce le abbiamo tutti. ...PRESIDENTE – Quindi tutti quelli che sono 'ndranghetisti, affiliati, o comunque vicini, membri dell'organizzazione tendenzialmente sono tutti armati? O c'è qualcuno che nonostante sia associato non porta armi? IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dipende, ma difficile, o te la tiene un cugino, o te la tiene un nipote, o te la tiene un parente, o questo o quell'altro, un'arma bene o male ce l'abbiamo tutti, succede qualche disquisizione, anche per intimorire l'arma ce l'hai sempre... IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la tengo io a casa, ma la tiene qualcuno per me.* ".
Non è un caso, da un lato, che il sodalizio avesse trovato canali privilegiati (in specie l'infedele poliziotto Mesiano Domenico, con funzioni di autista del Questore) per l'ottenimento ed il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione alla detenzione e porto di armi, in proprio o nelle persone dei loro parenti o affini, in modo da averne comunque immediata disponibilità e che, dall'altro, i provvedimenti prefettizi di revoca del porto e detenzione armi emessi dopo la cena con il politico PAGLIANI, siano stati particolarmente accusati dal sodalizio, oltre che dai singoli, attivatisi per ottenere la intestazione in capo a terzi familiari o terzi compiacenti (cfr. Cap. XIV IAQUINTA, e paragrafo rapporti con la stampa e con la politica).

La imponente mole di prove raccolte in ordine alla associazione 'ndranghetista emiliana e le argomentazioni sinora enucleate non lasciano spazio ad alcun dubbio circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 c.p..
I fatti previsti quali circostanze aggravatrici della pena, rappresentano uno dei tratti caratterizzanti l'associazione mafiosa emiliana e della sua azione, costantemente tesa alla creazione di posizioni di monopolio di settori del sistema produttivo tramite la potenza economica fondata sulla continua immissione di ingenti capitali provenienti da delitti, in specie da quelli di natura fiscale, che venivano reinvestiti nelle attività facenti capo agli imputati in una spirale tendenzialmente senza fine e con effetti devastanti sulla concorrenza,

impossibilitata a reggere il confronto con i prezzi praticati sul mercato dalle imprese mafiose e per questo destinate ad essere schiacciate dal monopolio di queste ultime.



CAPITOLO XIV
I SINGOLI ASSOCIATI

E ora possibile scendere alla valutazione della penale responsabilità per il delitto associativo in relazione a quegli imputati che, accusati di essere partecipi della associazione mafiosa radicata sul territorio emiliano, con epicentro a Reggio Emilia, hanno deciso di proseguire a difendersi all'interno del giudizio ordinario, non avendo avanzato richiesta di giudizio abbreviato nemmeno in seguito alla modifica dell'imputazione relativa al capo 1 effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza dell'8.2.2017.

Nell'approcciare a questo giudizio, occorre premettere in termini generali, valevoli per tutte le posizioni che si vanno ad affrontare, che secondo i principi esposti in apertura del precedente capitolo ove sono state tracciate, in diritto, le linee generali della condotta partecipativa ex art. 416bis c.p., nessuno degli imputati ha dato prova della dismissione della qualità di partecipe in virtù di una condotta esplicita, coerente e univoca, di talchè la loro partecipazione deve ritenersi estesa a tutto il periodo temporale risultante dalla modifica del *tempus commissi delicti* relativa, proprio, al delitto di cui al capo 1.

1. AMATO ALFREDO e AMATO FRANCESCO

Nell'affrontare le posizioni di AMATO Alfredo e AMATO FRANCESCO, si ritiene opportuna la loro trattazione unitaria, in quanto, al di là delle specifiche differenze, la loro posizione appare comunque strettamente connessa, in ragione della peculiarità del loro porsi in rapporto al sodalizio criminoso.

1.1. I precedenti giudiziari

In questa disamina si passano in rassegna, innanzitutto i precedenti giudiziari (Cfr. produzioni dell'8.3.2018 e cartella "Procedimento penale" > DVD memorie 23.4.2016 > DVD > Sentenze utili).

Va in proposito ricordato che l'indagine *EDILPIOVRA* (proc. 5754/03 RNR) aveva consentito di accertare processualmente l'esistenza di un'associazione a delinquere comune composta da alcuni membri della famiglia AMATO, di origini rosarnesi, dediti alla consumazione di furti, rapine, incendi ed estorsioni, funzionalmente collegata alla consorteria mafiosa emiliana facente capo alla famiglia GRANDE ARACRI.

Ed invero, il procedimento iniziale (n. 5754/02 RGNR) era incentrato sull'associazione per delinquere costituita da AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario e AMATO Massimo, nei cui confronti furono svolte le iniziali intercettazioni. Le indagini consentirono di risalire a plurimi reati commessi dai predetti, dediti prevalentemente a furti di automezzi, rapine, incendi ed attività estorsive. Venne accertata la certa disponibilità di armi da parte degli stessi.

Il 2.12.2002, vennero arrestati in flagranza di AMATO Alfredo e AMATO Massimo che furono trovati a bordo di una macchina appena rubata. Alla vista dei Carabinieri, che intimarono l'alt, i predetti esplosero un colpo di arma da fuoco contro i militari e AMATO Alfredo cercò di dileguarsi.
L'episodio è stato ripercorso dal Maggiore Goffredo Rossi all'udienza del 19.9.2017 che, ha descritto, nel dettaglio, l'inizio della indagine *EDILPIOVRA* e il coinvolgimento in essa degli AMATO.

Pochi giorni dopo l'arresto, i Carabinieri risalirono al luogo in cui era stato occultato il munizionamento; la detenzione coinvolse direttamente AMATO Emilio, che si recò presso il nascondiglio, dandone indicazioni precise. Le disposte intercettazioni evidenziarono collegamenti con altre persone di origine calabrese operanti a Reggio Emilia; successivamente all'arresto fu registrato un riavvicinamento di AMATO Amedeo a NIUTTA Vincenzo, emerso in pregresse conversazioni. Quest'ultimo aveva collaborato con gli AMATO nella commissione dei furti ed era stato controllato più volte, in ore notturne, in loro compagnia. I rapporti si erano attenuati quando NIUTTA allargò la sua collaborazione a SARCONE Nicolino. NIUTTA Vincenzo costituì il principale anello di congiunzione tra il p.p. 5754/02 R.G.N.R. ed il p.p. 11627/02 R.G.N.R. Le investigazioni, che in questa fase procedettero autonomamente, si integrarono a vicenda, consentendo di fotografare le attività illecite gestite dagli indagati ed il loro inserimento nel contesto della criminalità organizzata calabrese, operante a Reggio Emilia e legata alla famiglia di GRANDE ARACRI Nicolino (in quel momento detenuto nell'ambito del procedimento SCACCO MATTO).
Entrambi i procedimenti condussero a GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino, che ebbe un ruolo particolarmente attivo in occasione del furto di un escavatore, commesso ai danni dei fratelli TURRA' Roberto e TURRA' Salvatore. Le indagini consentirono di individuare la figura di MUTO Marcello, persona che risultava legata a NIUTTA Vincenzo.
Il 14.2.2003 il G.I.P. di Bologna emise ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nell'ambito del procedimento n. 5754/02 R.G.N.R. (operazione *EDILPIOVRA*) nei confronti di AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario, AMATO Massimo, ARENA Carmine, GRANDE ARACRI Antonio, GRANDE ARACRI Francesco, MUTO Marcello, MUTO Ottavio, NIUTTA Vincenzo e SARCONE Nicolino.
Il G.U.P. bolognese, con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. del 16.2.2004, a seguito di giudizio abbreviato, condannò in primo grado AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Massimo, GRANDE ARACRI Francesco, MUTO Ottavio e SARCONE Nicolino, riconoscendoli colpevoli per i reati loro rispettivamente ascritti (quanto agli AMATO dei reati di furto, estorsione, rapina, ricettazione, incendio, detenzione illecita di armi e associazione per delinquere). Il 24.2.2005 la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 693/05 RG. Sent., in parziale riforma della sentenza emessa il 16.2.2004, assolse GRANDE ARACRI Francesco dall'imputazione ex art. 416 bis c.p., perché il fatto non sussiste. La Corte assolse con la stessa formula anche SARCONE Nicolino, il quale venne, però, condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di estorsione e incendio; MUTO Ottavio venne assolto dal reato associativo e la pena inflitta in primo grado venne ridotta così come venne ridotta la pena inflitta in primo grado a AMATO Amedeo AMATO Alfredo AMATO Massimo.

Dalla lettura dei precedenti giudiziari, tutti aventi la forza della cosa giudicata (e sui quali si veda anche Cap. III) emerge un affresco chiaro dell'attività svolta, all'epoca, dall'associazione mafiosa reggiana di cui SARCONE era referente insieme a GRANDE ARACRI Francesco. Un' organizzazione specializzata in almeno quattro settori di attività, tutte concretantesi, in ultima istanza, in operazione estorsive.

In primo luogo, le estorsioni legate ai furti di veicoli e mezzi di lavoro, avvalendosi della manovalanza costituita dai criminali comuni del gruppo dei fratelli AMATO: gli associati ricattavano le vittime, chiedendo loro un compenso per la restituzione dei beni rubati.

Quindi le estorsioni legate al recupero, con violenze e minacce, dei crediti non pagati nei confronti di creditori che si rivolgevano agli associati per indurre i debitori a pagare per effetto della coercizione che gli associati riuscivano a mettere in campo.

In terzo luogo le estorsioni legate all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti: gli imprenditori estorti erano costretti a ricevere fatture per opere mai ricevute e a pagare l'importo dell'Iva su dette fatture; in compenso recuperavano l'IVA come costo al momento della dichiarazione annuale dell'IVA versata e da versare.

Infine le estorsione ai gestori di bische di Reggio Emilia e Parma, in particolare i circoli Tre Assi e Corallo.

Per quanto qui interessa maggiormente, uno dei tratti caratterizzanti dell'azione di quella associazione mafiosa, era proprio il rapporto costruitosi tra la cosca mafiosa reggiana ed il gruppo indipendente degli AMATO che operava in proprio e quale manovalanza dell'associazione mafiosa. Sul territorio emiliano, infatti - a differenza di altre realtà in cui la contestuale presenza di organizzazione criminali comuni e organizzazioni mafiose aveva condotto ad aspri conflitti - il gruppo degli AMATO e la cosca 'ndranghetista avevano portato avanti una convivenza pacifica. In cambio dell'esercizio della forza "appaltato dalla cosca mafiosa al gruppo criminale armato degli AMATO", costoro avevano via libera nel compiere furti e rapine. Anche le estorsioni legate ai furti, non venivano programmate sempre in anticipo; in alcuni casi il furto realizzato dagli AMATO si trasformava in estorsione ad iniziativa della cosca mafiosa che pretendeva ed otteneva l'egemonia sulle iniziative del gruppo indipendente. Il punto sul quale si esercitava il dominio del gruppo 'ndranghetista sugli indipendenti era l'assoluto obbligo di astensione da qualsivoglia iniziativa criminale nei confronti dei soggetti che pagavano il gruppo cutrese per ottenerne protezione. SARCONE, NIUTTA e MUTO erano particolarmente impegnati a distogliere gli AMATO da azioni criminali nei confronti di soggetti sottoposti alla loro "protezione". Quando ciò accadeva, voleva dire che vi era stato un difetto di comunicazione e di informazione al quale l'organizzazione mafiosa doveva prontamente porre rimedio rassicurando le vittime e risarcendole nei limiti del possibile.

Di particolare rilievo, per delineare i rapporti tra il gruppo locale 'ndranghetista di Reggio Emilia ed il gruppo autonomo degli AMATO, è la vicenda del recupero dell'escavatore sottratto ai fratelli Roberto e Salvatore TURRÀ, di cui era accusato - e per il quale è stato poi condannato - AMATO Alfredo.

L' episodio, ricostruito analiticamente attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali, è altamente emblematico della cura posta dall'associazione madre affinché sul territorio

reggiano fosse rispettata la regola della protezione per i soggetti che rientravano nell'area degli imprenditori che non dovevano subire furti (TURRÀ). La mobilitazione susseguente al furto e l'impegno di SARCONE Nicolino e di Francesco GRANDE ARACRI, a ciò sollecitati dai capi supremi del clan, ricostruito dalle telefonate e dai commenti degli associati, rappresenta effettivamente uno spaccato del *modus operandi* dell'organizzazione e altamente rappresentativo dell'esistenza dell'associazione, della partecipazione in posizione di rilievo di SARCONE al suo interno, nonché, appunto dei rapporti di forza tra il gruppo criminale autonomo degli AMATO e la cosca mafiosa. Nel mese di novembre del 2002 erano state intercettate alcune conversazioni tra AMATO Alfredo e NIUTTA Vincenzo che trattano, tra l'altro, della vicenda dell'escavatore.

Ed invero, in data 9.11.2002 AMATO Alfredo intratteneva una lunga conversazione con NIUTTA, durante la quale i due, parlando della attività di falsa fatturazione, affrontavano anche la questione dell'escavatore restituito a TURRA' e dell'incendio al bar River. In questa conversazione gli interlocutori davano per pacifica l'appartenenza di NIUTTA alla famiglia GRANDE ARACRI e l'operatività sul territorio reggiano della famiglia stessa, di cui faceva parte, quale soggetto riconosciuto, il SARCONE, sia pure in modo discusso dai sodali.

NIUTTA faceva riferimento alle fatture: *"lui (SARCONE) non si sta prendendo il resto di niente., sta prendendo una fattura che sta facendo.. del resto, i soldi li sta gestendo FRANCO per TURRA'.. che so io.. e poi stanno facendo una cosa.. lui...A me mi ha chiAMATO l 'altro giorno.. con FRANCO ci siamo visti a Parma che stavamo andando a fare... tutti i cutresi ... tu prendi lo stipendio tuo, tu qua.. tu là.. gli ho detto, voi lo sapete quello che state facendo, io?"*

ALFREDO e NIUTTA continuavano a parlare di GRANDE ARACRI Francesco e dei TURRA' (Salvatore e Roberto). AMATO, poi, rispondendo alla domanda di NIUTTA, diceva di avere visto FRANCO una volta sola, mentre incontrava spesso TURRA' Salvatore. Entrambi esprimevano giudizi positivi solo su Salvatore e non sul fratello Roberto, tanto che NIUTTA aggiungeva che i due fratelli non andavano d' accordo. NIUTTA aggiungeva: *FRANCO l'altra volta mi ha chiAMATO...ohi Vincenzo... con SALVATORE ci siamo messi d'accordo che ci siamo visti a Parma, che stiamo cercando di vedere di prendere uno stipendio... vi prendete uno stipendio ciascuno...vediamo tutto a posto.. è stato a colloquio ... ha fatto un bordello., dice.. perché non li mettete a posto questi ragazzi. guardate che tippete e tappete... possibile che non siete in grado... sono come la quaglia...che si è "sraviata" (cioè dispersa) e poi dice che è andato Salvatore, dice che hanno una cosa, dice...tre mesi, adesso non lo so, almeno mi ha parlato..., chi devi toccare quando è non è giusto non toccare, però vediamo... mangiano pure loro, queste sono parole che mi ha detto FRANCO,.. non è questo il discorso.. Il discorso è che si deve andare d'accordo quelli che sono si deve andare d'accordo, che se non si va d' accordo.. che tu le ne avvicini 50.000 persone.. sono tutti là.. poi.. con questo non mi parlo.. con quello non mi parla... ".* AMATO Alfredo inizia a parlare negativamente di NICOLA (SARCONE): *"E questo lo devono ammazzare però..; NIUTTA: "..A Nicola?"AMATO: "quando mi vede scappa...."*

NIUTTA ribatteva che la *"moglie"* (si intende di GRANDE ARACRI Nicolino) affidava le ambasciate proprio a lui; AMATO Alfredo dubitava di quanto diceva NIUTTA, che ribadiva di essere certo di quanto appena affermato. La conversazione proseguiva ricordando l'interessamento di FRANCO per la restituzione dell'escavatore e NIUTTA ammetteva di

avere avuto lui l'escavatore e di avere preso tempo rispetto alle iniziali richieste di FRANCO, perché ormai l'escavatore era stato già rivenduto agli SCUMACI. In particolare, AMATO spiegava che FRANCO gli aveva riferito di avere incaricato NIUTTA di andare da lui e che, proprio fidando nella visita preventiva di NIUTTA, si era recato, a propria volta, da Alfredo. ALFREDO raccontava che NIUTTA aveva rischiato ritorsioni e che era stato FRANCO a difenderlo: *"VINCENZO, sull'anima dei morti.., ti salva la vita, che ti mandavano nel pozzo, credimi. Se volevano ti mettevano nel pozzo e FRANCO gli ha detto, fate conto che sono io..,da fonte sicura VINCENZO..."* *Alfredo* spiegava che pensavano che lo scavatore fosse stato rubato "per dispetto" ed anche questa era la ragione della punizione *"..dice come, a chiunque ha rubato, amico, non amico, ha rubato.. se so che si presenta come un amico, allora vuoi dire che tu lo scavatore me lo hai rubato per dispetto perché loro pensavano che lo escavatore l'ha rubato per dispetto."*NIUTTA ripeteva di non avere nemmeno saputo, a suo tempo, di chi fosse l'escavatore. NIUTTA, nel prosieguo della conversazione, chiariva che si era creata un'amicizia tra FRANCO e TURRA' Salvatore e che quest'ultimo si era "messo a disposizione"; Alfredo comparava poi Salvatore TURRA' a Nicola SARCONE, esprimendo giudizi a favore del primo.

Quella ora sinteticamente riportata, che vede protagonista proprio l'odierno imputato AMATO Alfredo, è una conversazione ampiamente valorizzata nei precedenti giudiziari, in quanto mette in grande risalto il contesto e le dinamiche mafiose in cui si muove l'intero gruppo. Essa mette in luce, infatti, il rapporto tra capi, livelli intermedi, gregari e circostante area grigia nella quale gravitano diversi gruppi criminali interessati alla spartizione dei profitti. Non solo. Dalla stessa emerge il sistematico ricorso alla estorsione e alla protezione degli imprenditori che " si mettono a disposizione"; gli sforzi e gli interventi per mantenere ordine e regole nelle attività delittuose; l'autonomia della filiale reggiana; le rivalità, i contrasti, le scalate e le discese al vertice locale e nazionale e viceversa; le fonti di profitto e, come detto, la distribuzione di essi tra i diversi gruppi, ivi compreso quello degli AMATO.

AMATO Alfredo, inoltre, emergeva nella indagine *EDILPIOVRA* quale soggetto al quale l'"Ndrangheta si rivolgeva per la consumazione di estorsioni mediante l'intimidazione legate ad azioni incendiarie. Esso è stato infatti ritenuto responsabile dell'incendio consumato nella notte tra il 25 ed il 26.11.2002 ai danni della Salsi s.r.l. in Monticelli Terme di Montechiarugolo di Parma, e della tentata estorsione ai danni del suo titolare. In un fondamentale passaggio della sentenza del GUP di Bologna si legge come AMATO Alfredo fosse consapevole non solo della finalità estorsiva dell'incendio commissionato, ma anche dell'essersi messo a disposizione della 'ndrangheta per commettere azioni incendiarie. E' lo stesso AMATO a definirsi come l' "accendino" : *"Ora se l'incendio serviva a spaventare è altresì evidente che chi lo commetteva si rappresentava, quantomeno ponendo lo come ipotesi tra altre, la finalità di natura estorsiva. Ancora una volta va infatti precisato che gli AMATO non sono estranei alla melodiche di natura estorsiva (come emerso' per il caso BRUGNANO) e sono perfettamente consapevoli che l'incendio è finalizzato ad ottenere denaro. Come emergerà meglio nella successiva descrizione dell' estorsione ai danni della discoteca AMNESIA, AMEDEO, nel colloquiare in auto con MASSIMO in data 28/1 0/02, fa espresso riferimento, e per ben due volte, al fatto di incendiare qualcosa e poi di andare a chiedere*

quello che egli chiama prestito"al titolare della cosa bruciata. Alfredo in un colloquio in auto con una terza persona che gli chiede meravigliata come fa a disporre di denaro pur non lavorando risponde che lui lavora per l'ANDRANGHETA e fa l'accendino."L'accostamento tra l'attività incendiaria e l'appartenenza ad associazione di stampo mafioso rende evidente la consapevolezza in capo all'imputato della strumentalità dell'incendio alle successive estorsioni"

Altrettanto significativa la telefonata del 5.11.2002, nel corso della quale AMATO Francesco parlava in auto con AMATO Alfredo. Quest'ultimo, dopo aver detto che SARCONE andava avanti a fatture, introduceva il discorso delle mazzette facendo riferimento a quanto appreso in Calabria direttamente da Francesco GRANDE ARACRI, sarebbe a dire che dalla Calabria era arrivata la richiesta di 100 milioni, che dovevano arrivare a destinazione e che non erano arrivati. Si trattava di denaro che dal contesto del discorso (i due stanno parlando di false fatture e di mazzette) erano certamente di provenienza illecita e destinate, secondo il copione mafioso, ai carcerati. Egli commentava: " *si., a fatture stanno andando avanti, che prima..* (incomprensibile) .. che .. (incomprensibile) .. *che doveva portare i soldi ai carcerati .. (incomprensibile) .. gli ha mandato l'ambasciata che vuole un altro acconto di 100 milioni .. ah. Gli. Ha detto. sti 100 milioni dove sono andati a finire, gli ha mandato l'ambasciata a lui.. a quel fratello, gli ha detto qua mancano 100 milioni .. no, dice, io non me ne sono presi e chi se li è presi questi 100 milioni.*" Alfredo diceva di avere ricevuto le notizie dal fratello di " *mano di gomma*"(GRANDE ARACRI Nicolino)..
Si aveva dunque la conferma che AMATO Alfredo, che aveva ricevuto direttamente da Francesco GRANDE ARACRI una notizia così importante, intesseva da anni strettissimi rapporti con esponenti di vertice del sodalizio, dimostrandosi uomo al quale potere commissionare non solo l'esecuzione di azioni illecite, ma al quale potere anche parlare di vicende delicate interne all'azione del sodalizio.
La conversazione si inserisce e si spiega in un contesto criminale più ampio, coinvolgente anche AMATO Francesco e concernente i rapporti di forza che si erano instaurati tra il gruppo criminale e mafioso e quello comune degli AMATO. Ed invero, *mentre il gruppo SARCONE opera sul territorio con modalità sia particolarmente violente (estorsioni, anche nascoste dalla falsa fatturazione e incendi), FRANCESCO GRANDE ARACRI si muove prevalentemente se non esclusivamente in modo più sottile e attua una politica di velata minaccia nei confronti dei cutresi che debbono pagare l'IVA , per essere tutelati e non toccati- e che non possono, perché corresponsabili nella attività di falsa fatturazione, invocare aiuti dallo Stato. Da qui la necessità di dare uno stipendio anche agli AMATO e di trovare un accordo con loro.*

AMATO Francesco, a sua volta, risulta inoltre coinvolto in precedenti giudiziari concernenti il clan BELLOCCO operante nel territorio nord occidentale della provincia di Reggio Calabria. In sintesi, AMATO Francesco aveva cercato di regolare i "conti" con i BELLOCCO per alcuni omicidi commessi ai danni di alcuni esponenti della sua famiglia nel 1989. In quell'anno, infatti, era stato ucciso AMATO Cosimo, fratello di Francesco, mentre AMATO Mario, altro fratello di Francesco, era scomparso. La famiglia BELLOCCO intese la

spregiudicata iniziativa di AMATO Francesco come un atto di sfrontatezza tale da determinarla ad uccidere lo stesso AMATO Francesco negli anni 2009 e 2010.
Le prove acquisite nel corso del dibattimento hanno messo in luce che la permanenza di AMATO Francesco in Emilia, era dovuta ad un volontario esilio dalla zona rosarnese, nella quale non poteva tornare in ragione del rischio di essere ucciso.

Le vicende testè sinteticamente descritte trovano la loro consacrazione nelle sentenze emesse all'esito della operazione denominata VENTO DEL NORD prodotte all'udienza del 19.1.2017. La sentenza di primo grado emessa il 7.11.2011 dal Tribunale di Palmi è stata confermata - salva la assoluzione per un reato in relazione a BELLOCCO Antonio e la rideterminazione della pena per costui e BELLOCCO Francesco - dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria l'11.6.2013, mentre la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, salvo l'accoglimento di quello circa la sussistenza dell'aggravante economica di cui all'art. 416bis, comma 6, c.p.
La cosca BELLOCCO di Rosarno è una delle più importanti cosche di 'ndrangheta della Calabria, la cui esistenza ed operatività è stata riconosciuta da diverse sentenze passate in giudicato sin dagli anni '90, tra le quali, quelle note come "Mafia delle tre Province (irrevocabile il 3.4.1997) sentenza "Tirreno" del 25.11.1197, sentenza "Porto" del 25.5.2000, sentenze "Conchiglia" , "Tallone d'Achille", "Bosco Selvaggio" nonché, appunto, quella emessa all'esito dell'indagine "Vento del Nord".
Nel 1989, si legge nella sentenza, era scomparso per lupara bianca AMATO Mario classe '61, uno dei fratelli di AMATO Francesco e di AMATO Alfredo. L'11.9.1989, veniva assassinato a Rosarno AMATO Cosimo classe '59, un altro fratello di AMATO Alfredo e AMATO Francesco. Nel dicembre del 2008, la DDA di Bologna aveva attivato un'indagine sul territorio di Bologna nei confronti di BELLOCCO Carmelo classe '56, che si trovava al Nord perché il Tribunale di sorveglianza di Bologna, riconoscendo l'attenuazione della sua pericolosità, gli aveva concesso l'affidamento in prova, appunto, fuori dal carcere e aveva avallato la sua assunzione presso il CAB (cento agroalimentare di Bologna), avendo un suo un parente (Gallo Rocco Gaetano) dato la disponibilità ad assumerlo. BELLOCCO Carmelo era quindi salito a Granarolo dell'Emilia, dove si era trasferito insieme alla sua famiglia. Sulla base degli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, il 14.11.2008 veniva chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad attività di intercettazione nei confronti di BELLOCCO Carmelo, e della sua famiglia, ivi comprese intercettazioni ambientali nella abitazione. Qualche giorno dopo l'inizio dell'attività di intercettazione, BELLOCCO Carmelo, estremamente allarmato, aveva chiamato a raccolta dalla Calabria tutti i suoi parenti, dando vita ad un vero e proprio *summit* mafioso, integralmente intercettato il 21.6.20109, all'interno della casa di Granarolo dell'Emilia, dove viveva il nucleo familiare di BELLOCCO Carmelo classe '56. In quell'occasione, alla presenza dei vertici della cosca, BELLOCCO Carmelo aveva raccontato di essere stato qualche giorno prima avvicinato, durante il lavoro, da un soggetto poi individuato in AMATO Francesco "U urcu", il quale, ricordandogli gli antichi dolori derivanti dall'uccisione dei fratelli, per mano dei BELLOCCO, gli chiedeva di compensare quelle perdite, quelle vite, con altre vite. Quindi si rivolgeva al capo, BELLOCCO Carmelo, affinché si assumesse, in qualità di capo, la responsabilità di restituirgli due vite, cioè di uccidere altre due persone per compensare, vendicare, la morte dei fratelli AMATO risalenti al 1989 e delle

quali riteneva responsabile proprio BELLOCCO Carmelo. Carmelo riferiva che AMATO gli aveva detto: *io vengo da te, perchè tu sei responsabile... io sono venuta da amico qui da te , però, ti ripeto, io voglio il coso se no, ha detto, uno al giorno, finché non mi prendete, perché so che mi prendete, mi ammazzate, ne ammazzo uno al giorno, uno al giorno, quanto è vero...ammazzo uno al giorno che lo sapplate".*
L'azione dell'AMATO suscitava nei BELLOCCO varie reazioni, dallo stupore per un'azione sconsiderata di un soggetto non appartenente ad alcuno schieramento mafioso che aveva osato sfidare il capo della temuta organizzazione, all'adozione delle misure per assicurare che le minacce dell'AMATO non colpissero BELLOCCO Carmelo.

Veniva quindi deciso di rivolgersi al clan PESCE, capeggiato da Ciccio Testuni, (Francesco PESCE figlio di PESCE Antonino) per ottenere appoggio o informazioni, prospettando la necessità di uccidere al più presto Francesco AMATO in via preventiva: doveva essere fermato, ucciso.
In questa situazione, i BELLOCCO giungevano a considerazioni sulla loro "forza militare": *"A questo punto anche a tu per tu, ce la vediamo noi. Noi siamo capaci di prendere a cento al giorno, quando vogliamo"*. Quindi, ancora dicevano: *"Lo prendiamo, lo si fa salire in macchina... "*. Inoltre, durante questo *summit*, si parlava della necessità di reperire urgentemente armi per essere pronti a questa "guerra" e affinché lo stesso BELLOCCO Carmelo, che era quello più esposto, potesse difendersi.
Ma uno degli aspetti assolutamente significativi è contenuto in un passaggio dell'intercettazione ambientale riportata in sentenza, passaggio durante il quale i partecipanti al *summit*, nella ricerca di soluzioni da adottare, si interrogavano sulla possibilità di "agganciare" Mano di Gomma (Nicolino GRANDE ARACRI): BELLOCCO Carmelo diceva: *"noi dobbiamo vedere di manovrare tutti gli amici nostri. . perché qui a Reggio Emilia con questo di Cutro non lo puoi agganciare?"* e BELLOCCO Domenico classe '77 rispondeva: *"Questi di Cutro sono tutti in galera"*. BELLOCCO Carmelo diceva: *"Ma mani di gomma è uscito?"* e BELLOCCO Domenico, detto il lungo, rispondeva: *"No"*. BELLOCCO Carmelo poi aggiungeva: *"Aveva anche un fratello che era con me"*.
In altri termini, nel tentativo di risolvere la questione di AMATO Francesco, che tanto aveva osato con quell'azione affrontando uno dei capi della 'ndrangheta, BELLOCCO Carmelo classe '56, gli esponenti del clan BELLOCCO riconoscevano che l'odierno imputato, pur essendo di Rosarno, gravitava tra i cutresi e che, quindi, un punto di riferimento con cui parlare della vicenda era GRANDE ARACRI Nicolino, "Mano di gomma". In quello stesso passaggio, si faceva riferimento a conoscenze in Emilia e Lombardia. Insomma si cercavano alleanze con la criminalità calabrese oramai trapiantata al nord per risolvere la questione.
Tra l'altro, nel riflettere sulla condotta tenuta da Francesco AMATO e sulla sua storia, BELLOCCO Rocco classe '52, fratello di BELLOCCO Carmelo classe '56, rievocava che "U Urcu", dopo i gravi lutti sofferti per la scomparsa dei fratelli, aveva chiesto ai temuti autori dei delitti dei suoi stretti congiunti se poteva rimanere in Calabria, ricevendo su disposizione di BELLOCCO Umberto cl. 37, capo indiscusso dell'omonima cosca, la rassicurazione che egli non rappresentava un obiettivo da eliminare.

La vicenda, così sintetizzata sulla base di quello che si legge nella sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Palmi il 7.11.2009 è stata confermata dallo stesso AMATO Francesco all'udienza del 14 dicembre 2017, in sede di spontanee dichiarazioni: *"In poche parole, nel 2009 sono andato a Bologna e ho minacciato un BELLOCCO, minacciato di brutto, che loro poi si sono armati e Mescolini sicuramente sa tutto, perché p intervenuto dopo la' DDA di Reggio Calabria con la DDA di Bologna, dopo che ho minacciato questo qua. Che dopo loro sapevano tutto quanto, che avevano le microspie anche negli orecchi, parlavano di armarsi di cannone, di mitra, di bombe a mano e automaticamente dopo 6 o 7 mesi, hanno fatto l'operazione e hanno arrestato una quarantina di persone qua"*

1.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Nel corso del dibattimento i collaboratori di giustizia, sia quelli "storici" che quelli "nuovi" hanno fornito dichiarazioni convergenti sulla figura dei fratelli AMATO. Le loro dichiarazioni, già reciprocamente riscontrate, trovano formidabili riscontri negli accertamenti giudiziari dotati della forza del giudicato e come si vedrà, nei coerenti accertamenti dei delitti fine.

SALVATORE Angelo Cortese, sentito all'udienza del 14.2.2017 ha parlato, in particolare, di AMATO Francesco, detto "mano mozza" che sa essere fratello di Alfredo, che però non conosce e di cui ha sentito parlare solo dal fratello Francesco. Essi, ha detto il collaboratore il collaboratore, sono di origine Sinti ed erano dovuti scappare dalla Calabria perchè avevano avuto contrasti con la famiglia BELLOCCO di Rosarno, che comandava quel territorio, che aveva ucciso alcuni loro parenti.

CORTESE aveva incontrato Francesco più volte a Reggio Emilia, soprattutto nei locali notturni.

Sul finire degli anni 90, la cosca GRANDE ARACRI voleva ucciderlo perchè rubava i mezzi agli imprenditori calabresi e poi estorceva loro denaro per farglieli riavere; faceva, insomma, quello che nel gergo criminale era chiamato "il cavallo di ritorno". Il proposito omicidiario era portato avanti d'intesa con la famiglia BELLOCCO, parimenti interessata ad eliminare AMATO Francesco.

Nonostante ciò AMATO aveva buoni rapporti con i fratelli SARCONE e con VALERIO, mettendosi a disposizione della cosca per furti, incendi, estorsioni e per portare ambasciate. Gli ha AMATO, ha spiegato il collaboratore, sono persone capaci e, anche in considerazione dei problemi avuti con la famiglia, BELLOCCO non sono per nulla da sottovalutare. Insomma negli ultimi anni era stata attuata "una sorta di pace" in forza della quale AMATO si era messo a disposizione pur non essendo affiliato

Sia Francesco che il fratello Alfredo avevano interesse a frequentare la cosca, in particolare i SARCONE, DILETTO, VALERIO perché ciò dava loro prestigio. Ovviamente dovevano sottostare alle regole, anche perché negli ultimi anni sono stati affiliati alla 'ndrangheta.

P. – Lei, di AMATO Alfredo, ha mai sentito parlare?
DICH. CORTESE A. S. – No. Di AMATO Francesco sì, AMATO Francesco sì, ma di Alfredo no. Lo conosco. . l'ho sentito nominare.
P. – Comunque, questo, non l'aveva riconosciuto.

DICH. CORTESE A. S. – No, lui no. L'ho sentito nominare, a lui, dal fratello, perché nel periodo che frequentavo Reggio Emilia avevo a che fare con Francesco AMATO detto "mano mozza", che loro sono di origine rom, sinti, li chiamiamo in gergo calabrese zingari. Loro sono originari di Rosarno. Loro da Rosarno sono dovuti scappare, perché hanno avuto problemi con la famiglia BELLOCCO di Rosarno, la famiglia storica di 'Ndrangheta. Anzi, gli hanno anche ucciso dei parenti in Calabria, non so se sono fratelli o cugini. E io con lui mi sono incontrato più volte.

P. – Con "lui" chi? Francesco?

DICH. CORTESE A. S. – Con Franco AMATO, sì, detto "mano mozza". Mi sono incontrato su Reggio Emilia, mi incontravo anche nei locali notturni. Lui frequentava locali notturni nella zona di Modena. Inizialmente AMATO Francesco, negli anni che vanno dal 1996 in poi, addirittura volevamo anche ucciderlo, la cosca di GRANDE ARACRI *Nicolino.*

P. – Non volevo...?

DICH. CORTESE A. S. – Lo volevamo uccidere, perché lui era il tipo di personaggio che andava a toccare i lavoratori cutresi, rubava mezzi di lavoro, camion e faceva il cavallo di ritorno, in gergo di 'Ndrangheta. Gli zingari fanno questo in Calabria: rubano le macchine e poi vogliono i soldi per fartela dare indietro. In quel periodo là era anche... Poi, sempre su AMATO Francesco, essendo che noi eravamo in contatto con la famiglia BELLOCCO, GRANDE ARACRI *Nicolino, nell'ultimo periodo, che lo portai i BELLOCCO a casa di* GRANDE ARACRI *Nicolino, in particolare Carmelo BELLOCCO e Domenico BELLOCCO, Mimmo, il nipote, si mise anche a disposizione.* GRANDE ARACRI *Nicolino, per ucciderlo.*

Però i BELLOCCO ci ringraziarono e dice che se la vedevano loro. Dato che eravamo su Reggio Emilia, se volevamo ucciderlo, non c'erano problemi, a Franco AMATO.

P. – Chi non aveva problemi, voi o i BELLOCCO?

DICH. CORTESE A. S. – Noi, noi, perché sul territorio... Allora i BELLOCCO ci hanno ringraziato lo stesso e dice che era una cosa che si vedevano loro. Siccome abbiamo saputo di questo contrasto, allora GRANDE ARACRI *Nicolino gli disse: Se avete bisogno che lo volete uccidere, ce la vediamo noi. E' una persona dedita ai furti. Fanno un po' di tutti, questi qua. Quando li chiamiamo "zingari", vuol dire che fanno quello che capita. Il fratello. Lui, non c'ho avuto a che fare.*

P – Lei ha parlato di Francesco.

DICH. CORTESE A. S. – Di Franco, di Francesco.

P. – Che rapporti ha avuto con Francesco?

DICH. CORTESE A. S. – Ci vedevamo ultimamente, dentro Reggio Emilia, quel periodo dal 2005 al 2007. Ci incontravamo nei locali notturni. Questi rapporti qua.

P. – Il fatto che fosse un personaggio come l'ha descritto non le creava nessun problema?

DICH. CORTESE A. S. – No, no. Anzi, eramo in buoni rapporti. Lui ci teneva a me, quando mi vedeva. Ci vedevamo anche nei locali notturni, come gli ho ripetuto, su Modena.

P. – Poteva essere... nonostante questi suoi cattivi precedenti, frequentava altri soggetti della...?

DICH. CORTESE A. S. – Era in buoni rapporti con i soggetti di Cutro, come il Valerio Antonio e i fratelli Sarcone. Era in buoni rapporti con loro.

P. – Era in buoni rapporti.
DICH. CORTESE A. S. – Sì, sì, era in buonissimi rapporti.
P. – Essere in buoni rapporti cosa poteva significare?
DICH. CORTESE A. S. – Essere anche a disposizione, se serviva, perché queste sono persone dedite ai furti, agli incendi, possono fare un po' di tutto alla droga. Gli zingari fanno un po' di tutto.
P. – Quindi può essere un soggetto al quale eventualmente dare incarico per commettere...?
DICH CORTESE A. S. – Tranquillamente, perché già lui li commetteva negli anni novanta a discapito dei cutresi. Poi so che hanno avuto una specie di pax, hanno fatto, si sono accordati. Specialmente i Sarcone. I Sarcone ce l'avevano tanto a morte con lui, perché toccava persone
cutresi che non doveva toccare. Dice: Sono paesani nostri, non li può toccare uno zingaro. Poi ultimamente si è avvicinato ed era in buoni rapporti con tutti. E' una persona disponibile, una persona che non lavora, è una persona che... vivono di quello che capita, furti, incendi, quello che capita, droga.
P. – Poteva essere, pur non essendo affiliato, da quel che capisco...
DICH. CORTESE A. S. – Sì, non era affiliato.
P. – Lei dice: era a disposizione.
DICH. CORTESE A. S. – Sì, sì
P. – Era a disposizione per quale tipo di attività?
DICH. CORTESE A. S. – Qualsiasi cosa che poteva servire.
P. – E cioè? Faccia un esempio.
DICH. CORTESE A. S. – Sia cose estorsive, di rubare qualche mezzo, di fare capire qualche messaggio a qualcuno. Queste azioni qua poteva fare. Elementi capaci sono
P. – Quindi tutti i delitti eventualmente commissionatigli da altre persone...
DICH. CORTESE A. S. – Sì, sì, li faceva tranquillamente. Questi per soldi fanno tutto. Questi per soldi fanno tutto, signor Presidente.
P. – Ed è di... Quindi lei conosce personalmente AMATO Francesco.
DICH. CORTESE A. S. – Sì, Francesco
P. – E AMATO Alfredo, lei dice, me ne parlava Francesco.
DICH. CORTESE A. S. – Sì, perché era agli arresti domiciliari. Io andavo presso la loro abitazione.
P. – E in che termini gliene parlava?
DICH. CORTESE A. S. – Mi disse che il fratello era appena uscito di carcere e si trovava agli arresti domiciliari, che era una persona al pari suo, una persona sempre nel campo del malaffare, non è che sono persone che lavorano. I zingari, anche in Calabria, in generale sono tutte persone dedicate in maggior parte alla droga, rapine, estorsioni e così via, furti.
P. – Chiedo: queste persone avevano interesse a frequentare eventualmente coloro che si sapeva essere appartenenti all'associazione?
DICH. CORTESE A. S. – E' sempre un punto di prestigio che c'hai, frequentando persone appartenenti... di un certo rilievo come i Sarcone, come il Valerio, come Alfonso Diletto. E' un prestigio che c'hai.
P. – La coesistenza di questi soggetti così come li ha definiti lei e le persone che lei ha detto essere

associate, affiliate o comunque far parte di quest'associazione, la possibilità di poterli frequentare implicava un accordo, e quindi un rapporto gerarchico, quindi che costoro stessero a delle regole,
oppure era un rapporto paritario?
DICH. CORTESE A. S. – No, loro dovevano stare sempre alle regole, perché gli zingari (dico "zingaro" per dire loro, rom) ultimamente, nell'ultimo periodo sono stati cominciati affiliati alla 'Ndrangheta. E' da pochi anni, non è molto tempo, sono una decina di anni. E quindi automaticamente devono sottostare a quello che dicono l'organizzazione.
P. – Devono sottostare...
DICH. CORTESE A. S. – Si. Essendo che poi loro c'è il problema che sono dovuti scappare da Rosarno, quelli che comanda a Rosarno sono i Pesce e i BELLOCCO, automaticamente non sono persone che possono portare... dice: Io appartengo a quella famiglia.
P. – Possono essere utilizzati eventualmente per commettere delitti, omicidi, crimini?
DICH. CORTESE A. S. – Omicidi, questo non lo so. Però a livello estortivo, bruciamento, rubano, questo qua sì. Però, siccome loro hanno avuto pure problemi seri con i BELLOCCO, non sono persone da sottovalutare.
P. – Questo lo poteva fare, delle persone che sta citando, chi dei due o tutti e due o uno solo?
DICH. CORTESE A. S. – Io, lui personalmente, so che è una persona... anche il fratello. Tutti e due fratelli. A lui, però, non l'ho conosciuto, all'altro fratello. Perché in Calabria fanno le stesse cose: furti, quello che capita, droga. Sono a disposizione dell'organizzazione.

GIGLIO Giuseppe, pur non conoscendo i fratelli AMATO, in quanto lontano non solo dal contesto storico riferito da CORTESE ma anche, per tipologia di illeciti commessi, dal *modus operandi* dei fratelli AMATO, tuttavia, ben conoscendo le dinamiche associative del gruppo e le sue vicende, ha riferito di sapere che l'esecuzione delle azioni incendiarie e, in generale, ritorsive erano affidate a costoro. Ai due fratelli, si aggiungeva, come si vedrà, VALERIOTI Gabriele che agiva insieme ad Alfredo. GIGLIO, all'udienza dell'11.11.2016, nel descrivere le azioni incendiarie e, in generale, ritorsive commesse da SARCONE Nicolino, BLASCO e VALERIO, ha infatti indicato nei fratelli AMATO e in VALERIOTI Gabriele i loro esecutori materiali.

P. M. – Le chiedo: rispetto a tutti gli episodi di cui ci ha parlato (incendi, attività ritorsive, eccetera), se vi erano dei soggetti, e se lei ce li può indicare perché li ha saputi, che operavano per Valerio Antonio e Blasco Gaetano, per Sarcone in questo senso.
Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Soggetti che facevano...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Che operavano materialmente questi...>>.
PRESIDENTE
<<Gli incendi?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Questi atti ritorsivi, incendi o danneggiamenti>>.
PRESIDENTE
<<Atti di danneggiamenti, minacce, eccetera>>.

Il testimone risponde:

<<Per quello che ne abbiamo parlato a volte con Blasco, con Sarcone e con..., diciamo che era Roberto Turrà, i fratelli AMATO, che, francamente, io non ho mai incontrato, e Valerioti>>.

PRESIDENTE

P. – Valerioti. I fratelli AMATO, può dire il nome?

DICH. GIGLIO G. – So che uno si chiama Alfredo.

P. – Uno si chiama Alfredo; e l'altro?

DICH. GIGLIO G. – Non mi viene in mente in questo momento.

VALERIO Antonio, all'udienza del 3.10.2017, ha indicato i due fratelli AMATO quali soggetti appartenenti alla associazione. Essi, ha spiegato il collaboratore, pur definendosi ladri, sono 'ndranghetisti a tutti gli effetti.

Addirittura AMATO Alfredo è stato formalmente battezzato a Cutro proprio da Nicolino GRANDE ARACRI sul finire degli anni 90. VALERIO seppe della formale affiliazione quando si trovava in carcere insieme a lui, a SESTITO, COLACINO e a Carmine SARCONE.

In effetti, dagli accertamenti svolti dagli inquirenti è risultato che effettivamente VALERIO Antonio, BELFIORE Carmine, AMATO Alfredo, SARCONE Carmine e SESTITO Salvatore hanno avuto un periodo di detenzione comune dal 16.12.99 al 15.1.2000 presso il carcere di Reggio Emilia (cfr. deposizione Maresciallo Costantino udienza 14.11.2017).

Di AMATO Francesco, invece, il collaboratore non ha saputo indicare il grado o se esso sia è stato formalmente affiliato, pur essendo certo della sua partecipe al sodalizio.

All'interno del gruppo essi si occupano, secondo il collaboratore, di furti, ricettazioni di mezzi, stupefacenti, recupero crediti, incendi (tra cui quello di COLACINO), nonché, sia pure in minor misura, di falsa fatturazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Già che ci siamo, Valerio, ci vuole fare un discorso sugli AMATO?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sugli AMATO, le posso raccontare su Alfredo che lui è stato battezzato a Cutro proprio da GRANDE ARACRI *in tempi antichi, già quando io ero in galera nel '99, che mi arrivò il definitivo, ché ci furono anche dentro Carmine Sarcone, Sestito Salvatore, Carmine Colacino capi e cane e altri che avevano fatto le rapine e robe varie, praticamente erano venuti dentro, tant'è che si lamentò Alfredo, mi disse: "ma non ti hanno detto niente? Non ti hanno passato la novità?", "che novità, Alfredo?", "che ho la copiata di Nicolino* GRANDE ARACRI *perché gliela aveva data, secondo me, lì in carcere da qualche parte. "Comunque non hanno detto niente, anche se l'hanno detto loro, me lo stai dicendo te è la stessa cosa", però dice: "sai com'è? Ci tenevo che te l'avessero detto", "va beh, non l'hanno detto, pazienza", non è un problema. Mi mise a conoscenza che lui è stato ritualizzato proprio da* GRANDE ARACRI. *Tramite degli accordi che mi raccontò anche Alfredo, accordi che c'erano cose da fare, attività da fare, poiché loro davano disturbo a Reggio Emilia con furti, che sono cose fastidiose, nella fastidiosità del furto, che poi avevano attenzionato anche cutresi e robe varie, allora più volte erano stati messi sulla black list. Soprattutto Ciccio, che poi lui era scontento quando parlava.*

PRESIDENTE – Di Ciccio non ha detto se era stato ritualizzato.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Si affacciavano un po' le cose come succedono, da uno scontro nasce l'incontro e poi si chiarisce e finisce lì, in questo caso era finita altre volte e non finisce lì, quindi in questo caso era finita lì.

PRESIDENTE – Senta di Ciccio non ha detto niente, di Alfredo ci ha detto. Ciccio era ritualizzato?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ciccio in tutta verità so che anche loro, perché ce l'ho pure suo figlio, la carica ce l'hanno, che cariche hanno non lo so, sono persone della 'ndrangheta effettiva. Hanno la fortuna di passare per ladri, la fanno passare così, ma in verità non sono solo ladri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tornando al momento dell'affiliazione di Alfredo, il carcere qual era? Mi è sfuggito, non ho capito se l'ho sentito. Qual era il carcere dove sarebbe avvenuto?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sono stati insieme a Parma, però non saprei collocare quale carcere, io ero a Reggio Emilia, il carcere dove è avvenuto tutto ciò io non lo so, Dottoressa.

UBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene, non lo sa. Quindi insieme ci dovevano essere, lei ha menzionato, Carmine Belfiore...

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Carmine Belfiore, Carmine Sarcone e Colacino Carmine.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sestito Salvatore prima l'ha detto?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, Sestito Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In quello stesso momento c'era anche AMATO Alfredo?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, AMATO Alfredo venne da solo da me a dire questo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nello stesso carcere è avvenuto il battesimo?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Nello stesso carcere, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene. Di che cosa si occupano gli AMATO all'interno del sodalizio?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Loro fanno furti, adesso fanno pure falsa fatturazione, però poca roba, loro fanno qualche cosa, fanno attività di ricettazione, macchine, questo, poi altre attività di usure, tipo quello che raccontava che si compra il mezzo poi lo parte (inc.)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Incendi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Incendio quello di Colacino

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con chi operavano gli AMATO? Avevano altri soggetti che facevano questa attività?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Gli AMATO aveva Belfiore (inc.)

PRESIDENTE – Ci sente, Valerio, non avete sentito voi?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ridica le attività degli AMATO. Non è venuto registrato.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Facevano furti, ricettazione di mezzi, vendevano e compravano, facevano droga, un po' di tutto, tutte ste attività le facevano, anche qualche falsa fatturazione, recupero crediti, stupefacenti l'ho detto, questo facevano, Dottoressa.

A proposito della attività svolta dagli AMATO, il VALERIO oltre a fornire informazioni relative all'incendio della macchina di COLACINO Michele (cfr. Cap. VI capo H), ha anche riferito del furto del furgone al cugino BRUGNANO Antonio cl. '76 eseguito dai fratelli AMATO. Proprio in relazione a questo episodio, VALERIO era intervenuto chiedendo ad AMATO Amedeo di potersi adoperare per la restituzione del furgone a BRUGNANO. Fece anche un regalo agli AMATO, come segno di riconoscenza per la restituzione del mezzo, consegnando loro la somma di 1.000 euro (o un milione di Lire) (cfr. udienza 7.11.2017).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene, questi sono tutti gli elementi. Nel corso della sua lunga deposizione ha fatto cenno ad una vicenda che lei nel passato, ha citato Edil Piovra, l'ha vista avere a che fare con AMATO Alfredo ed era coinvolto anche il suo cugino Brugnano Salvizzu.
IMPUTATO VALERIO – Amadeo, la correggo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, sì, Amadeo, assolutamente. Ha fatto bene, Amadeo AMATO. Ci vuole ricostruire questo episodio?
IMPUTATO VALERIO – Certo. Praticamente siccome Tartaricchio aveva suo zio, il fratello di sua mamma...
PRESIDENTE – Chi è questa persona che ha soprannominato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tartaricchio.
IMPUTATO VALERIO – Tartaricchio. Brugnano Antonio classe '76. Praticamente siamo cugini, siamo figli di fratello e sorella, io e questo, signor Presidente. La mamma di questo Tartaricchio fu pure Brugnano di cognome, che non induca in errore questo. Lo zio di Brugnano, che si chiama Brugnano Rosario, credo, però è dalla parte di sua mamma, lavorava con Tartaricchio con i mezzi; quindi, abitando in zona Belvedere, Bar Belvedere, in quelle zone lì abitava, adesso non mi ricordo come si chiama quella via, Martiri della Bettola, adesso vado a memoria, però vi sto indicando il Bar Belvedere ed è storico quel bar lì, c'è da sempre a Reggio Emilia. E quindi abitava in quella zona lì. Aveva lasciato il camioncino con sopra l'escavatore e glielo presero. Tartaricchio, io stavo lavorando a casa mia, in via Don Vasco Magnani, venne con Salvizzu, con Procopio Salvatore, vennero e mi dissero che era sparito il camioncino con tutto l'escavatore. C'era Tartaro che era disperato: lo dobbiamo trovare cugino, lo dobbiamo trovare che sono rovinato, qua e là. Siccome c'era Salvatore Procopio che se ne stava occupando, io ho lasciato che se ne occupasse Salvatore Procopio. Dopo che ci ha fatto fare tutti i giri di conoscenze che aveva Salvatore Procopio, l'ho lasciato fare, insomma c'era lui e ho lasciato fare a lui. Ad un certo punto passiamo per via Dalmazia e vedo scendere, adesso non mi ricordo bene, perché ce ne furono due di incontri. In quell'occasione lì parlai con Amedeo e Amedeo mi ha detto: ma sono tutti tuoi parenti! Riferendosi al fatto di Muto Salvatore e Muto Antonio, quel fatto che raccontai del camion che gli erano spariti. E quindi Amedeo, di nuovo "ma tutti a te sono parenti" e io gli ho detto: questo davvero è mio cugino. Anche se con gli altri Muto la parentela c'è, con questo è proprio diretta. A quel punto dissi ad Amedeo: Amedeo, vedi che la cosa è molto sentita per me, fai tu. A dire la verità, stanotte sono usciti. Perché io l'avevo chIAMATO ed aveva il telefono spento, quindi avevo capito qualche cosa, dal telefono spento che aveva durante il mattino, io lo vidi un po' sul tardi, quasi a fine sera, a fine giornata. E quindi, a quel punto lì...

PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Si fermi un attimo, perché credo che il Presidente le debba chiedere una cosa.
PRESIDENTE – Aveva chiAMATO chi?
IMPUTATO VALERIO – Amedeo.
PRESIDENTE – L'aveva chiAMATO al mattino, Amedeo, ed era spento?
IMPUTATO VALERIO – Sì, Amedeo ed era spento. E noi facemmo il giro con Procopio, per vedere tra le sue conoscenze se effettivamente riusciva a trovare qualcosa. Non si trovò nulla e nel momento che vidi Amedeo, adesso non mi ricordo se ci siamo sentiti al telefono, comunque ci siamo incontrati io e Amedeo, perché giravo la zona di via Dalmazia, zona di via Fratelli Ceirano, nella via Emilia, vicino al Celino, e mi pare proprio al Celino ci si fermò e parlammo del più e del meno. E lì mi spiegò che erano usciti di notte e che ce l'aveva lui.
PRESIDENTE – Lui chi? Chi ce l'aveva?
IMPUTATO VALERIO – Ce l'avevano loro, gli AMATO.
PRESIDENTE – Gli AMATO chi, Amedeo e poi?
IMPUTATO VALERIO – Amedeo mi parlava. Cioè, quando io parlo di AMATO, ecco perché dico... per me erano tutti, perché quando parlo con Amedeo, Amedeo mi dice ce l'abbiamo noi.
PRESIDENTE – Noi si intende? Bisogna dirlo, bisogna ribadirlo sempre, noi chi?
IMPUTATO VALERIO – I fratelli AMATO, signor Presidente.
PRESIDENTE – Che sono?
IMPUTATO VALERIO – Io avevo più confidenza con Ciccio, Emilio, Alfredo... e chi c'è più?
PRESIDENTE – E Amedeo.
IMPUTATO VALERIO – Penso ce n'è un altro.
PRESIDENTE – Amedeo è uno dei cinque.
IMPUTATO VALERIO – Quello con cui mi rapportavo meglio era Amedeo e, a questo punto, parlai con Amedeo. E Amedeo mi confermò il fatto. Lui poi mi disse dove andare a trovare il mezzo, io glielo comunicai a Tartaro, tant'è che Tartaro, quando è andato... perché lui aveva fatto una sciocchezza, che non mi aveva detto subito, perché aveva fatto la denuncia ai Carabinieri, quindi lì dovemmo trovare il giusto... E Tartaro mi disse che ai Carabinieri raccontò che avevamo girato noi e che avevamo incrociato il furgone. In verità a me il furgone aveva indicato che era vicino, in abbandono, al cimitero. L'aveva visto lì, proprio me lo fece vedere, tant'è che noi incrociammo anche la guardia di finanza pure, più volte abbiamo incrociato la guardia di finanza, perché loro avevano già visto qualche cosa, non lo so, perché dopo pochi giorni scattò la questione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Avete dato qualche ricompensa agli AMATO?
IMPUTATO VALERIO – Io diedi un pensiero, sì. Perché erano usciti. Quando uno va a rischiare, giustamente... insomma, lui il gesto l'aveva fatto. Volendo, se lo poteva vendere a quanto ne aveva voglia, perché il mezzo valeva sui 30 milioni di lire, con il camioncino c'erano trenta o quaranta milioni di lire, volendo. Adesso questa ipotesi la dico così, comunque quello era, il valore c'era del mezzo e quindi adesso non mi ricordo se diecimila euro o 10 milioni di lire, quello che erano. Erano a buon mercato. E io gli ho dato o in euro o un milione di lire, non mi ricordo. Ho fatto un pensiero io. Tant'è che Tartaro era convinto che magari fossi intervenuto io o che c'entrassi pure io in qualcosa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, aspetti un attimo.
PRESIDENTE – Quindi lei salì nella considerazione di Tartaricchio?
IMPUTATO VALERIO – Come?
PRESIDENTE – Se lei salì nella considerazione di chi le aveva dato l'incarico di recuperare questo bene, visto che in ventiquattro ore glielo ha recuperato, dico questo recuperare il bene...
IMPUTATO VALERIO – Non c'era bisogno, signor Presidente.

Un riscontro puntuale di quanto riferito dal collaboratore si rinviene proprio all'interno della sentenza di primo grado emessa dal GUP di Bologna all'esito dell'indagine *EDILPIOVRA*, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna e divenuta definitiva, dalla quale si trae conferma non solo del fatto che il furto del furgone di BRUGNANO (capo di imputazione 21) era stato commesso da AMATO Alfredo, AMATO Amedeo ed AMATO Massimo, ma anche che VALERIO era intervenuto per la restituzione, facendo un regalo agli AMATO. Viene per altro indicata a tale proposito una conversazione del 9.11.2002 in cui AMATO Alfredo dice di aver restituito il furgone ricevendo il regalo (2.000.000 di Lire) da parte di un soggetto, pur senza indicarne il nome.

Il collaboratore VALERIO Antonio ha anche riferito (cfr. udienza 3.10.2017) in merito al progetto omicidiario riguardante AMATO Francesco.
Nicolino GRANDE ARACRI aveva infatti intenzione di uccidere Francesco AMATO perché voleva ingraziarsi la famiglia BELLOCCO, con la quale AMATO aveva avuto problemi in passato. Nicolino diede proprio a lui, BLASCO e SERGIO l'incarico di uccidere Francesco AMATO. Successivamente, nel corso della detenzione per il presente procedimento, VALERIO apprese da Alfonso MENDICINO - che conosceva perfettamente le dinamiche interne alla associazione - che il figlio di Francesco AMATO (Mario AMATO) era stato ritualizzato dai BELLOCCO.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Questo Ciccio u Murcu doveva essere ucciso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è Ciccio u Murcu?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Ciccio u Murcu è AMATO Francesco.
PRESIDENTE – AMATO Francesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è AMATO Francesco? Giacché ci siamo diciamo lo diciamo suo fratello etc.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – È imputato anche lì in AEMILIA.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
PRESIDENTE – È l'imputato di AEMILIA
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Anche lui era molto attenzionato che doveva essere ucciso, per questo noi abbiamo preso la via del night di Cavriago, non è che andavamo al night, frequentava lui il night, Francesco AMATO.
PRESIDENTE – Per favore silenzio.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Lui e i suoi fratelli, era lui che attenzionavano noi
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché?...

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Per dare un contributo ai BELLOCCO, perché lui aveva avuto da dire con i BELLOCCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi GRANDE ARACRI *Nicolino voleva fare un piacere alla cosca del BELLOCCO di Rosarno, i quali avevano avuto da dire con AMATO Francesco, è così?*
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì sì, lui è stato più volte messo sulla lista per essere ucciso, ma questa era già quasi, perché la pistola col silenziatore ce l'avevamo quindi potevamo fare meno rumore, tant'è che una sera, per questo dicevamo delle Forze dell'Ordine, lì dentro il locale lui si mise a litigare con due persone e quel giorno lì poteva essere quello giusto, poi successe che ci fu un po' di movimento lì e saltò, però era molto attenzionato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però lei ha detto.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Poi fu arrestato e non l'abbiamo visto più.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi questi arresti sono anche positivi alla fine.
PRESIDENTE – Ci dice l'anno? L'anno in cui dovevate ammazzare AMATO?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Tra il 2011 e il 2013, l'ultimo è stato che poi non l'abbiamo visto più che l'hanno arrestato a Ciccio, non so se gli hanno dato un definitivo o che cosa, tant'è che lo aspettavamo, noi andavamo come ho detto. Poi ...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei poi ha detto che tuttavia poi ha saputo successivamente una cosa ulteriore rispetto al conflitto a monte tra gli AMATO e i BELLOCCO, che cosa ha saputo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dottoressa, adesso in questo momento qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – L'ha detto lei un attimo fa e io l'ho interrotta.
PRESIDENTE – Gli faccia la contestazione aiuta la memoria.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Esatto non mi fate scervellare per una cosa che si dice.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Siccome l'aveva accennato un attimo fa, aspetti che ci metto un attimo a trovarla.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Io ho attenzionato anche (inc.)
PRESIDENTE – Aspetti che le legge anche il verbale così lei...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora a pagina 107 del 24 giugno del 2017: "Alfonso Mendicino mi passò questa informazione che il figlio di Ciccio", inteso Francesco AMATO, "che dev'essere in galera".
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non c'è bisogno che va avanti, so già che cos'è. Infatti lo stavo dicendo prima, ci fu una cosa che mi fece pensare molto, che il figlio, Mario credo si chiami, quello che è in carcere a Reggio Emilia, proprio nelle gabbie qua me lo disse, mi passò la novità che il figlio di Ciccio AMATO ha preso la copiata, è stato ritualizzato dai BELLOCCO, rimasi: "come? Ma sicura?", lui mi confermò: "sì sì, è così", sorride tutto bello a ogni cosa, tant'è che se io ho qualche difficoltà a trattare, a farci società con lui che devi stare diritto, preciso, alle vecchie regole di 'ndrangheta, no? A un tavolo bisogna stare, io sono semplice questo mi vuole mettere agli antichi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo.
PRESIDENTE – Questo chi era il figlio di Ciccio AMATO?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, siccome abbiamo detto che era uno dei motivi per cui GRANDE ARACRI *lo voleva.*
PRESIDENTE – Questo Ciccio AMATO era in carcere per altri motivi, l'ha incontrato ma non era.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, l'ha saputo da Mendicino Alfonso.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Adesso adesso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Era in carcere il figlio di Ciccio AMATO per altri motivi, penso non lo so, dobbiamo ancora...
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì è questo.

In sede di riconoscimento fotografico (udienza 28.11.2017), anche il collaboratore MUTO Salvatore ha parlato dei fratelli AMATO, traendo spunto dalla figura di Alfredo, che conobbe personalmente in carcere. Qui conobbe anche Francesco detto "U Urcu".
Nel contesto carcerario si parlava dei due fratelli anche perché i suoi cugini, MUTO Antonio '78 e MUTO Luigi '75 menzionavano spesso i fratelli AMATO che, ha spiegato il collaboratore, erano persone vicine all'associazione, in particolare ai SARCONE che aveva "riconosciuto" AMATO Alfredo. Quest'ultimo apparteneva alla 'ndrangheta.
Di loro il collaboratore aveva sentito parlare anche da LAMANNA, essendosi recato da loro in quanto stava svolgendo un'indagine interna al sodalizio per alcuni furti che alcuni suoi parenti avevano subito a Reggio Emilia. Di più, ha ammesso il collaboratore, non sa dire, se non che:
1) erano considerati all'interno del sodalizio come "appartenenti alla 'ndrangheta;
2) la famiglia AMATO ebbe un conflitto con quella dei BELLOCCO di Rosarno, avendolo scoperto in carcere a Voghera da Rosario Rao:
IMPUTATO *MUTO SALVATORE – Questo è AMATO Alfredo.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lo conosce, ci sa dire qualcosa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io gli AMATO, come ho detto...
PRESIDENTE – Ascolti, Muto, finora non ha detto niente sugli AMATO, mi pare; ne avrà parlato al Pubblico Ministero, ma in Tribunale non ha ancora detto niente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Abbiamo parlato di AMATO nel carcere...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Aveva detto un accenno.
PRESIDENTE – Dica allora.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In quanto lui aveva fatto altre carcerazione, persone... io l'ho conosciuto nel carcere. Sentivo parlare degli AMATO, in quanto erano persone molte volte menzionate da mio cugino Muto Antonio '78, da Muto Luigi '75. Poi ho avuto modo di conoscerlo nel carcere, erano persone vicine all'associazione, in particolare a Sarcone. Veniva riconosciuto dai Sarcone. E poi li sentivo nominare da Lamonna, in quanto una volta si recò per un'indagine interna al sodalizio e andò da questi AMATO.
PRESIDENTE – Andò perché?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché avevano fatto dei furti su a Reggio Emilia, a dei parenti di Lamanna. Poi di più non so. Però erano nominati ecco, so che erano appartenenti alla 'ndrangheta.
PRESIDENTE – Nominati da chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Dal nostro sodalizio, da noi. Erano conosciuti a noi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tra nominati e appartenenti alla 'ndrangheta ci deve fare un passaggio

IMPUTATO MUTO SALVATORE Nominati nel senso che, come ho detto, se c'erano dei problemi, ci si rivolgeva anche a loro, anche su dei furti che venivano ricevuti da qualche nostro paesano o parente, si chiedeva anche agli AMATO se loro c'entrassero qualcosa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E per quanto lei sa direttamente, detto da Lamanna, da Sarcone o da quant'altro, e adesso parliamo di AMATO Alfredo, appartiene alla 'ndrangheta o no?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si sì. AMATO Alfredo appartiene alla 'ndrangheta. Nello specifico, lui si appoggiava, insomma, alla nostra consorteria. Era partecipe della nostra consorteria.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa, e qui parlo invece degli AMATO in generale, non per forza di Alfredo, se c'è stato un conflitto tra la famiglia AMATO, o ci dica lei chi di costoro...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, tra gli AMATO ed una famiglia di Rosarno, non mi ricordo adesso il cognome, una famiglia insomma di... di Rosarno. A Voghera me ne parlò un certo Rosario... Rosario? Non mi viene adesso... Raio... non mi viene in mente il cognome.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi disse Rao, o almeno così abbiamo scritto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Rao Rao

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Può essere?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, Rosario Rao.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei è stato in carcere con questo a Voghera?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, era nella stessa sezione e mi parlò, mi disse che gli AMATO erano degli infami, in quanto avevano accusato questi personaggi di Rosarno, che adesso non so se dico bene, Barbaro o altri erano, non mi ricordo adesso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi, il 17...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – I BELLOCCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Così ci aveva detto anche a verbale.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi veniva in mente il cognome I BELLOCCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso è venuto. Il Rao le disse anche qualcos'altro degli AMATO, in relazione al gruppo emiliano?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si. Sapevano che erano appoggiati a Reggio Emilia, sotto la cosca del GRANDE ARACRI *Nicolino. Questo è sempre AMATO Francesco, l'ho conosciuto sempre in carcere.*

PRESIDENTE – Si. AMATO Francesco, nato a Rosarno il 27 febbraio 1963. Il precedente era AMATO Alfredo, nato a Palmi il 17 gennaio 1973.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – In particolare Rao parlava... in particolare lo chiamava il Murco questo qua, significa che lui una mano offesa, nella lingua rosarnese diciamo. Perché questo è stato anche a Voghera, quindi si faceva riferimento su Francesco, detto "U Murco".

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa se gli AMATO invece, non Francesco, fossero un soprannome o fossero chiamati, a quanto lei ne sa, in qualche modo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sentivo dai miei parenti e da Valerioti, li chiamavano "I Cesaroni".

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma questo sempre in carcere o fuori?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Pure fuori.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io non ho mai visto il telefilm, quindi non capisco.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma nemmeno io. Io sentivo che, riferiti a questi qua, li chiamavano "I Cesaroni".
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa, e qui parlo invece degli AMATO in generale, non per forza di Alfredo, se c'è stato un conflitto tra la famiglia AMATO, o ci dica lei chi di costoro..
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, tra gli AMATO ed una famiglia di Rosarno, non mi ricordo adesso il cognome, una famiglia insomma di... di Rosarno. A Voghera me ne parlò un certo Rosario... Rosario? Non mi viene adesso... Rao... non mi viene in mente il cognome.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi disse Rao, o almeno così abbiamo scritto.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Rao. Rao. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Può essere?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, Rosario Rao.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei è stato in carcere con questo a Voghera?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, era nella stessa sezione e mi parlò, mi disse che gli AMATO erano degli infami, in quanto avevano accusato questi personaggi di Rosarno, che adesso non so se dico bene, Barbaro o altri erano, non mi ricordo adesso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi, il 17...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – I BELLOCCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Così ci aveva detto anche a verbale.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi veniva in mente il cognome BELLOCCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Adesso è venuto. Il Rao le disse anche qualcos'altro degli AMATO, in relazione al gruppo emiliano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Sapevano che erano appoggiati a Reggio Emilia, sotto la cosca del GRANDE ARACRI *Nicolino. Questo è sempre AMATO Francesco, l'ho conosciuto sempre in carcere.*
PRESIDENTE – Sì. AMATO Francesco, nato a Rosarno il 27 febbraio 1963. Il precedente era AMATO Alfredo, nato a Palmi il 17 gennaio 1973.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In particolare Rao parlava... in particolare lo chiamava il Murco questo qua, significa che ha una mano offesa, nella lingua rosarnese diciamo. Perché questo è stato anche a Voghera, quindi si faceva riferimento su Francesco, detto "U Murco".
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa se gli AMATO invece, non Francesco, fossero un soprannome o fossero chiamati, a quanto lei ne sa, in qualche modo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sentivo dai miei parenti e da Valerioti, li chiamavano "I Cesaroni".
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma questo sempre in carcere o fuori?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Pure fuori

I.3. Conclusioni

AMATO Alfredo deve rispondere dei delitti contestati ai capi 11 (cfr. Cap. VI) e 64 (cfr. Cap. VII)

Trattando l'episodio incendiario, si è avuto modo di accertare, grazie alle testimonianze conformi dei collaboratori di giustizia MUTO e VALERIO, come esso non sia da ricondurre al mandato conferito GRANDE ARACRI Nicolino che aveva deciso di mandare avvertimenti a tutti coloro che gravitavano intorno alla figura del "traditore" VILLIRILLO Romolo, quanto, piuttosto ad un regolamento di conti tra SARCONE Nicolino e COLACINO Michele legato a questioni economiche derivanti da fatti illeciti.

In quella sede si è avuto parimenti modo di sottolineare come questo accertamento non sminuisca in alcun modo il peso della vicenda ed il significato che la stessa aveva assunto, nell'immediatezza, all'interno del sodalizio e fra i suoi membri che, nella concitazione e nella drammaticità di quel periodo, avevano ricollegato l'incendio alla vicinanza del COLACINO al "traditore" VILLIRILLO Romolo.

In questa sede va invece posto l'attenzione sul fatto che, allo stesso modo, l'emersione di un diverso mandante (SARCONE) e di una diversa ragione giustificativa dell'azione ritorsiva (questioni economiche tra COLACINO e SARCONE) non muta la valenza attribuibile alla condotta tenuta dall'AMATO.

Trattasi, invero, pur sempre di un'azione ritorsiva eseguita in esecuzione di un mandato conferito dal vertice dell'associazione, deciso a fare sentire il peso della sua caratura ed autorevolezza criminale secondo modalità di azione tipiche dell'associazione mafiosa.

Per l'esecuzione SARCONE Nicolino aveva scelto, ancora una volta, AMATO Alfredo, "l'accendino della 'ndrangheta" che nel corso degli anni aveva dato ampia prova di affidabilità in quello specifico settore d'azione.

La condotta estorsiva commessa ai danni del Pierucci (capo 64) conferma la metodologia di azione tipicamente mafiosa utilizzata dall'AMATO nella consumazione delle estorsioni.

AMATO Francesco, invece, risponde di tre estorsioni (cfr. Cap. VII capi 50, 62 e 63), una delle quali consumata ai danni di CACCIA Giuseppe, particolarmente significativa della intraneità dell'AMATO al consorzio criminoso.

Egli, infatti, al pari degli altri imputati, era "autorizzato" a fare valere le proprie pretese estorsive sulla persona offesa proprio perché appartenente a quella cerchia di soggetti "legittimati" a prevaricare su quella vittima che conosceva perfettamente la caratura criminale dei suoi aguzzini ai quali si era incondizionatamente assoggettata. L'intervento di SARCONE Nicolino su Caccia ad imporre "una priorità di soddisfazione dei crediti" in favore dell'amico SILIPO Antonio, certifica come il Caccia fosse vittima della contestuale azione di soggetti tutti appartenenti al sodalizio.

La condotta accertata al capo 62, nel corso della quale AMATO ha evocato al Cagliostro – soggetto certamente in grado di comprendere il significato della minaccia - la propria origine calabrese e la sua notorietà criminale anche su territori estranei alla sua terra d'origine è oltremodo eloquente della appartenenza, "confessa" dell'AMATO alla organizzazione criminale calabrese.

Il quadro probatorio è dunque univoco.

I precedenti giudiziari consentono, innanzitutto, di ritenere acclarato come la storia della famiglia AMATO sia stata pesantemente segnata dal conflitto con quella dei BELLOCCO, una delle più importanti e potenti famiglie di 'ndrangheta, dominante sul territorio di Rosarno. Gli omicidi di due dei fratelli AMATO, Cosimo e Mario, avvenuti nel 1989, avevano costretto Francesco e, con lui, il fratello Alfredo, all'esilio forzato sul territorio reggiano per sfuggire alla morte, sebbene Francesco avesse ottenuto dal boss di quel clan specifica garanzia di salvezza, in quanto non rientrante nei piani omicidiari della cosca. Lo stesso collaboratore di Giustizia CORTESE Salvatore ha confermato la ragione della loro presenza sul territorio emiliano. Da questo momento, pur non essendo originari di Cutro, essi avevano iniziato a gravitare intorno alla cosca GRANDE ARACRI, tanto che lo stesso BELLOCCO Carmelo si era interrogato circa la possibilità di cercare un appoggio in Nicolino GRANDE ARACRI, a quella data detenuto, per porre immediatamente fine alle minacce rivoltegli nel 2009 (appena uscito dal carcere) da Francesco AMATO, mosso da un sentimento di vendetta ancora vivo.
Il conflitto tra gli AMATO e il clan BELLOCCO è circostanza nota anche a VALERIO Antonio, che ne ha riferito spiegando come esso fosse alla base di un progetto omicidiario di Francesco AMATO da parte di Nicolino GRANDE ARACRI, intenzionato a fare un favore ai BELLOCCO per ingraziarseli.
Di questo progetto condiviso, sebbene mai attuato, tra la cosca BELLOCCO e GRANDE ARACRI ha riferito anche CORTESE Salvatore.

Nel frattempo i rapporti tra i due fratelli AMATO e il sodalizio emiliano si erano andati progressivamente rafforzando.
Le sentenze emesse all'esito dell'indagine *EDILPIOVRA* hanno acclarato, con la forza del giudicato, che AMATO Alfredo ha fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio, incendi ed estorsioni dall'inizio del 2002 fino al 21.2.2003. E' stato altresì appurato come l'azione dell'odierno imputato, che si muoveva all'interno del gruppo degli AMATO al quale apparteneva anche il fratello Francesco, aveva messo la propria opera a disposizione del sodalizio 'ndranghetista emiliano, dando vita ad una "promiscuità" delle due articolazioni criminali che garantiva alle stesse di raggiungere i propri obiettivi senza giungere allo scontro. Il gruppo degli AMATO, interessato alla spartizione dei profitti, si era messo a disposizione della associazione mafiosa per la consumazione dei reati-fine, gravitando in una area grigia in cui però erano ben chiare le dinamiche illecite sottese e delle quali gli stessi partecipi dell'associazione a delinquere "comune" erano ben consapevoli.
In questo *humus* storico-criminale si staglia, innanzitutto, la figura di AMATO Alfredo, al quale l''ndrangheta si rivolgeva per la consumazione di estorsioni mediante l'intimidazione legate ad azioni incendiarie. L'incendio consumato nella notte tra il 25 ed il 26.11.2002 ai danni della Salsi s.r.l. in Monticelli Terme di Montechiarugolo di Parma, nella piena consapevolezza della finalità estorsiva del suo mandante, l'ndranghtea, ne fornisce la prova. Del resto AMATO stesso, già nel 2002, a definirsi "l'accendino dell''ndrangheta" colloquiando "*...in auto con Massimo rendendo evidente la piena consapevolezza da parte dell'AMATO della strumentalità della sua azione alle finalità del sodalizio criminoso e quindi del suo ruolo per il medesimo.*"

Ma v'è di più. Già in quei precedenti emerge nitidamente la consapevolezza da parte di AMATO Alfredo e di AMATO Francesco, delle dinamiche interne al sodalizio 'ndranghetista emiliano, dei rapporti che intercorrono tra i sodali, dei soggetti che ricoprono posizioni di vertice – in particolare SARCONE Nicolino - del modo in cui esercitano il loro potere e dei rapporti che intercorrono tra costoro e la casa madre di Cutro. Vi sono, in proposito, conversazioni ambientali oltremodo significative.

Tra queste va evidenziata, ancora, quella in cui AMATO Alfredo e il fratello Francesco, commentano la ricerca di 100 milioni per le spese legali per i detenuti del processo SCACCOMATTO pendente a Catanzaro, e nel corso della quale scendono in valutazioni in ordine alla *leadership* di SARCONE Nicolino, che va avanti a fatture, che viene messa in discussione a causa di alcuni accadimenti in atto nella vita della consorteria. Alfredo, peraltro, dice di avere avuto notizie direttamente da GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino, così dimostrando di avere strettissimi rapporti con esponenti di vertice del sodalizio e di essere un uomo al quale potere commissionare non solo l'esecuzione di azioni illecite ma anche al quale parlare di vicende delicate interne all'azione del sodalizio.

Il 9.11.2002 AMATO Alfredo ha una lunga conversazione con NIUTTA Vincenzo, durante la quale i due, parlando della attività di falsa fatturazione, affrontano anche la questione dell'escavatore restituito a TURRA' e dell'incendio al bar River. In questa conversazione gli interlocutori danno per pacifica l'appartenenza di NIUTTA alla famiglia GRANDE ARACRI e l'operatività sul territorio reggiano della famiglia stessa, di cui fa parte, quale soggetto riconosciuto, il SARCONE, sia pure in modo discusso dai sodali. Inoltre, la vicenda della restituzione dell'escavatore al TURRA', sottratto da AMATO Alfredo - che pur nel suo oggettivo scarso rilevo rappresenta l'emblema non solo dell'esistenza dell'associazione mafiosa, ma anche delle sue dinamiche operative e dei suoi rapporti di forza interni, soprattutto fra gli esponenti di vertice - induce AMATO Alfredo a commentare la gestione della vicenda, parlando del peso e del rilievo dei fratelli TURRA' all'interno della consorteria e della figura di SARCONE Nicolino, dopo che vi era stato l'intervento decisivo di GRANDE ARACRI Francesco (più determinato del SARCONE), che aveva ordinato la restituzione del mezzo in favore del TURRA'.

Ancora. Nell'ambito della sentenza EDILPIOVRA emergono i rapporti fra NIUTTA Vincenzo - condannato con sentenza passata in giudicato per delitto di associazione mafiosa - e gli AMATO proprio nella commissione di furti, consumati più volte in ore notturne e anche nell'interesse della consorteria mafiosa.

Va poi ricordato l'episodio - emerso sempre nel processo *EDILPIOVRA* – del furto di un camion con all'interno un escavatore subito da BRUGNANO Antonio classe '76. Trattandosi di soggetto gravitante nell'orbita dell'associazione mafiosa, ed essendo parente di VALERIO Antonio, costui si era attivato per il recupero del mezzo. Di questa vicenda - contestata ai capi di imputazione 21 e 22 che vedono imputati proprio AMATO Alfredo e AMATO Amedeo per il furto di questo mezzo e la successiva estorsione (il cosiddetto cavallo di ritorno) per la restituzione del mezzo - ha parlato proprio il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, descrivendo altresì il ruolo degli AMATO, quali soggetti ai quali potere chiedere informazioni, proprio in occasione di eventi di questo tipo, per recuperare la refurtiva. In

questo senso gli AMATO erano soggetti a disposizione del sodalizio, come peraltro evidenziato dall'altro collaboratore MUTO Salvatore. VALERIO, in quell'occasione aveva parlato con AMATO Amedeo, uno dei fratelli, quello con il quale aveva un rapporto stretto, ottenendo la restituzione del mezzo, sborsando tuttavia una somma di denaro per ricompensare gli AMATO.

Orbene in questo contesto, che delinea un'ampia e (oltremodo) consapevole partecipazione degli AMATO alla attività delittuose del sodalizio mafioso di cui essi conoscono dinamiche e rapporti di forza - vanno valutate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO, VALERIO e MUTO che hanno definito, all'unisono, i fratelli AMATO Alfredo e FRANCESCO come pienamente inseriti nell'organigramma del sodalizio criminoso, all'interno del quale commettono furti, estorsioni, spaccio di stupefacenti, falsa fatturazione (seppur in minima parte) nonché, in particolare, incendi. Significativamente, tra l'altro, CORTESE Angelo Salvatore, collaboratore storico, nel descrivere come AMATO Francesco avesse instaurato buoni rapporti con i fratelli SARCONE e con VALERIO Antonio mettendosi a disposizione della cosca per quelle attività, ha evidenziato i due AMATO erano persone capaci e, anche in considerazione dei problemi avuti con la famiglia BELLOCCO, non erano per nulla da sottovalutare.
Preme evidenziare che l'univoco quadro fornito dalle voci dei collaboratori, nuovi e storici, proviene da soggetti che nell'ambito del sodalizio hanno occupato ruoli, posizioni e hanno svolto azioni tutt'affatto differenti (anche per luoghi e tempi) Ciò nonostante tutti descrivono i fratelli AMATO come partecipi del sodalizio e come soggetti considerati tali dagli esponenti dello stesso.
La convergenza delle dichiarazioni, indipendenti, dei collaboratori è ulteriormente riscontrata dalle sentenze passate in giudicato, che confermano le notizie da loro fornite sulla storia degli AMATO e sulle loro occupazioni illecite (furti, estorsioni, incendi, in specie per quanto riguarda Alfredo) e su come essi gravitassero intorno alla cosca GRNDE ARACRI, tanto da spingere BELLOCCO Carmelo, nel 2009, a pensare di chiedere l'appoggio di Nicolino GRANDE ARACRI per porre fine al pericolo per la sua incolumità creata dalla, sconsiderata, azione intimidatoria posta in essere nei suoi confronti da AMATO Francesco

In definitiva, la collaborazione di GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, consente di valutare gli elementi emergenti dai precedenti giudiziari in una rinnovata chiave di lettura che, senza smentire quanto accertato con forza di giudicato, permette di ritenere AMATO Alfredo e AMATO Francesco quali soggetti stabilmente ed organicamente inseriti all'interno del sodalizio criminoso emiliano, a fare data dal 2004, ossia dalla data di inizio del delitto associativo qui contestato. La loro azione all'interno del sodalizio si concretizza, principalmente, nella commissione di furti, estorsioni ed incendi.
In questo modo allora, ben si comprende la ragione per la quale, ancora una volta, SARCONE Nicolino abbia dato mandato a AMATO Alfredo di incendiare la macchina di COLACINO Michele, confermando la fiducia nella sua capacità operativa, di cui da anni aveva dato prova. Si comprende altresì la ragione per la quale AMATO Francesco è stato "autorizzato" a tenere una condotta prevaricatrice nei confronti di colui che rappresenta la vittima "eletta" degli appartenenti al sodalizio, Caccia Luigi, determinando addirittura l'intervento di SARCONE

Nicolino. Si comprende, ancora, la ragione per la quale AMATO Francesco abbia evocato a Cagliostro, in maniera oltremodo eloquente, la sua appartenenza alla criminalità organizzata calabrese.
Non vi è necessità di scomodare la rituale affiliazione di AMATO Alfredo, descritta dal VALERIO, per ritenere dimostrata la organica e stabile partecipazione dei due imputati all'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui essi condividono una significativa parte del programma criminoso, rispettosi delle sue gerarchie e dei suoi rapporti di forza.
Né deve stupire che nei confronti di AMATO Francesco vi sia stato un progetto omicidiario da parte di Nicolino GRANDE ARACRI. Il processo ha dimostrato che si tratta di circostanza niente affatto nuova o esorbitante dalle dinamiche associative, come attestato dal fatto che analoga intenzione aveva riguardato anche altri esponenti del sodalizio, tra i quali TURRA Roberto nonché, addirittura, VALERIO Antonio.

In definitiva, per usare le eloquenti parole del collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio: AMATO Alfredo e AMATO Francesco *"sono persone della 'ndrangheta effettiva. Hanno la fortuna di passare per ladri, la fanno passare così, ma in verità non sono solo ladri."*

2. ARENA CARMINE

La figura di Arena Carmine, certamente più defilata rispetto a quella degli altri esponenti del sodalizio, viene tuttavia in rilevo nell'ambito di una vicenda per nulla affatto minore, in quanto espressiva dei rapporti di forza e delle dinamiche criminali interne al gruppo criminale. Trattasi della vicenda relativa alla gestione e al controllo di una attività economica, il circolo Cartagena che, come visto, era stato definitivamente acquisito, con la prevaricazione, dal gruppo costituito da VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano e SERGIO Eugenio, ma solo dopo un vero e proprio scontro con altro gruppo, capeggiato da TURRA' Roberto (cfr. Cap. X).

È proprio in questo in questo ambito che è stata accertata la penale responsabilità di ARENA Carmine per il reato contestato al capo 45, avendo egli esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di una vetrata del circolo Cartagena.
Il dibattimento ha accertato che la condotta di cui l'imputato si è reso responsabile, non rappresenta il mero frutto della sua indole certamente violenta e incline alla disobbedienza delle più basilari regole del convivere civile (come quella di cui al capo 188 cfr. Cap. X) quanto, piuttosto, l'esecuzione di un ordine proveniente da uno degli esponenti del sodalizio, TURRA' Roberto, interessato all'acquisizione del controllo della gestione del circolo, in contrapposizione ad identico interesse di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio.
Proprio il timore di TURRA' di essere scalzato da questo controllo lo aveva convinto ad attuare una strategia di disturbo e di intimidazione nei confronti dei cittadini di origine cinese che gestivano il locale, dandone incarico proprio all'ARENA.
L'esplosione di quei colpi di arma da fuoco aveva scatenato la reazione di BLASCO, di VALERIO e di SERGIO, reazione che si era andata ad inserire in dissapori già conclamati e che avevano portato le parti a scontrarsi fisicamente, una prima volta, qualche giorno prima, nei pressi di altro ristorante ove erano stati esplosi altri colpi di pistola.

Il secondo confronto, tuttavia, era stato ancora più violento.
La scena tratteggiata da VALERIO Antonio, scolpita nella carta, libera l'azione dei protagonisti di quello scontro "... *a questo punto ci aspettavano fuori, perché volevano picchiare Blasco, non ce l'avevano con me, ma ce l'avevano con Blasco... Arena Carmine e Arena Domenico, che è fratello di Arena Carmine... ... intervenne anche la Polizia di Reggio Emilia, i Carabinieri... a questo punto loro si avventano su Blasco, io intervengo pure, la Carmine, anche se aveva la mandibola spostata si mette con un posacenere e me lo sbatte in testa, a quel punto non ci ho visto più, ho preso la chiave della macchina che avevo, ho bucherellato, ogni pugno era un buco lì e l'ho fatto pieno di buchi il Domenico Arena...*".

Il contrasto si era inasprito a tal punto da rendere necessario *il successivo intervento, non solo delle Forze dell'Ordine ma, soprattutto, dei vertici del sodalizio: DILETTO Alfonso e SARCONE Carmine, che ripeteva la forza del fratello Nicolino.*
Venne così imposta "la pace". Con questo incontro la vicenda si chiuse.
Ad onor del vero, già in precedenza si era tenuta una riunione per cercare di sedare gli animi tra le parti. Anche in questo caso la riunione si era tenuta al cospetto di *DILETTO Alfonso e di SARCONE Nicolino all'interno del deposito dei fratelli SILIPO, uno dei quali era cognato di ARENA Carmine.*

Sia il collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio che MUTO Salvatore, pur evidenziando le intemperanze di ARENA che lo rendevano, talvolta, un elemento di disturbo, hanno inquadrato costui come soggetto appartenente, da tempo, al sodalizio, vicino a TURRA' e che riconosceva l'autorità dei vertici, ivi compresa quella di LAMANNA Francesco. In passato ARENA aveva agito dietro autorizzazione di SARCONE.
Le dichiarazioni dei collaboratori, circostanziate ed indipendenti tra loro, si riscontrano reciprocamente; quelle di VALERIO, poi, sono riscontrate dalle prove raccolte in relazione al capo di imputazione 45.

Queste le parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, rese all'udienza del 17.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico.
IMPUTATO VALERIO – Se posso vedere una fotografia diversa? Questo è Carmine Arena.
PRESIDENTE – Quindi quello di prima no, c'è solo questa. La foto successiva, la numero 26, chi è?
IMPUTATO VALERIO – Carmine Arena.
PRESIDENTE – Cosa ci dice di Carmine Arena?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, è persona da sempre in attività 'ndranghetistiche; è persona vicina Turrà Roberto; è persona che si dava da fare Fu lui che sparò, per Roberto, faceva azioni di disturbo al Cartagena.
PRESIDENTE – Questo signore è interno all'associazione od è esterno?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, se è vicino a Turrà, non posso dire che è esterno. È interno, in quel momento dava disturbo pure a noi, tant'è che le prese.
PRESIDENTE – Le prese, sì. Da quanto tempo il suo ricordo di questo soggetto, con le attività?
IMPUTATO VALERIO – Da sempre, da sempre. Lui fu arrestato anche in Edil Piovra.

PRESIDENTE – E fu condannato in Edil Piotra?
IMPUTATO VALERIO – In tutta verità, non lo so Presidente se è stato condannato. So che è stato arrestato, ma poi che cosa ne è scaturito non me lo ricordo.
PRESIDENTE – I fatti che gli venivano attribuiti in Edil Piovra erano veri o falsi, o non erano veri?
IMPUTATO VALERIO – No, lui è una persona attiva, signor Presidente. Penso che gli incendi li attribuivano a lui ed è verissimo, era nelle sue capacità.

Queste, invece, le parole che il collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore ha reso alla udienza del 28.11.2017 in sede di riconoscimento fotografico

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa qualcosa di questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Questa diciamo che era persona che faceva più casini che utile. So che ha dovuto intervenire parecchie volte, una volta proprio di preciso Lamanna, perché andavano a disturbare il locale di Rosario Costanzo. Quella volta che andarono con Capuani Davide...
..

PRESIDENTE – Senta, su Arena Carmine non so se le abbiamo chiesto se aveva una posizione, un ruolo, nell'associazione. Lei ha detto che era un disturbatore dei locali notturni, e quindi apparentemente in conflitto con l'associazione o con alcuni dei sui membri. Che posizione aveva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che lui, diciamo, era stato autorizzato, nel passato, dalla consorteria, in particolare da Sarcone, penso. Però poi faceva più... era più un casinista, ecco, non era considerato uno proprio interno, ecco. Almeno per come mi disse Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi scusi, Presidente, avevo perso la domanda.
PRESIDENTE – Avevo chiesto una precisazione sul ruolo e la posizione di Arena Carmine nell'associazione, visto che era un disturbatore, e quindi come si conciliava il disturbo che arrecava ad alcuni, come ha raccontato lui, con l'appartenenza. E ci ha detto che era stato...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se era uno che portava bene, non faceva scomodare Lamanna, per andare a dirimere i casini, ecco. Che poi era proprio un disturbo che dava, non era... che recriminava qualcosa. Questo ricordo io.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Però, in linea con la domanda che le ha fatto il Presidente, e per quanto lei ne sappia, costui riconosceva l'autorità di Lamanna o di qualcun altro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E da che punto di vista?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'avevo già detto. lui era stato, diciamo negli anni addietro, era partecipe nell'associazione. Era molto vicino a Sarcone Nicolino, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Andiamo avanti con le foto, la numero 16.

La risalente appartenenza dell'ARENA riferita dai collaboratori di giustizia trova una significativa conferma nell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 15.2.2003 dal G.I.P. distrettuale all'esito dell'indagine *EDILPIOVRA*, nell'ambito della quale ARENA Carmine era accusato di essere l'esecutore materiale della condotta con la quale, a scopo estorsivo, aveva tentato di dare alle fiamme il Bar River di Lombardo Salvatore, su mandato di SARCONE Nicolino e di NIUTTA Vincenzo (cfr. produzione in atti).

Il quadro di insieme tracciabile dalle prove raccolte a carico dell'imputato converge univocamente e solidamente verso la dimostrazione della sua appartenenza a sodalizio criminale, quale soggetto pronto ad agire, pure con l'uso delle armi, per l'esecuzione del mandato ricevuto da altri sodali, anche di vertice, tra i quali SARCONE Nicolino. La sua partecipazione è risalente. Ed invero, la collaborazione offerta da VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, consente di valutare gli elementi emergenti dai procedenti giudiziari in una rinnovata chiave di lettura che, senza smentire quanto accertato con forza di giudicato, permette di ritenere ARENA Carmine un soggetto stabilmente ed organicamente inserito all'interno del sodalizio criminoso emiliano, a partire dal 2004, ossia dalla data di inizio del delitto associativo qui contestato.
Egli, certamente estraneo all'elaborazione della strategie del sodalizio e alle perpetrazione dei reati economici e di quelli maggiormente complessi e che richiedono maggior disciplina, è tuttavia soggetto che, per la sua irruenza e per l'inclinazione alla trasgressione, ben si presta alla perpetrazione di reati di immediata e semplice esecuzione, ancorché non meno preoccupanti in quanto violenti e consumati mediante l'uso di armi.
In questo si coglie e si concretizza la funzionalità del suo, stabile, inserimento all'interno del sodalizio criminoso, conclamato, dal rispetto che l'ARENA porta per la autorevolezza dei suoi vertici (SARCONE, DILETTO e LAMANNA) unica in grado di mettere a tacere la sua inclinazione alla disobbedienza e la sua incontrollabile irruenza che, per quanto utile risorsa da sfruttare, risulta talvolta invisa agli esponenti del sodalizio stesso.

3. BAACHAOUI KARIMA

BAACHAOUI Karima risponde, innanzitutto, dei reati di cui ai capi 48, 51, 52, 53 e 54 (cfr. Cap. VII)
L'accertamento della sua penale responsabilità per tali fatti, integranti condotte estorsive, ha fatto emergere, ben delineati, i tratti caratterizzanti la figura criminale della donna.
Essa, segretaria ed amante di BLASCO Gaetano, è il soggetto con il quale costui si confida costantemente e al quale affida ogni attività necessaria, dal punto di vista contabile ed amministrativo, per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. Il rapporto sentimentale che lega BLASCO alla donna e la sua, comprovata, capacità tecnica di gestione burocratica-amministrativa nonché, soprattutto, la fedeltà incondizionata dimostratagli sul campo, giustificano questa smisurata fiducia riposta da BLASCO nell'imputata. E così egli, sempre sotto la sua direzione, le affida, ad esempio, la gestione dell'attività per l'incasso e la sostituzione degli assegni, la gestione dei conti correnti, i pagamenti da effettuare, i prelievi, la consegna del denaro e la gestione delle fatture da emettere a copertura delle estorsioni commesse.

Tra BLASCO e BAACHOUI Karima non vi sono segreti: lui la tiene costantemente informata sugli sviluppi delle singole vicende, ben consapevole del fatto che lei, la sua segretaria, ma ancor prima la sua amante, è a conoscenza della sua caratura criminale, della sua appartenenza al sodalizio e della natura illecita delle sue attività.
Per questo essa è, per usare le parole di VALERIO (cfr. capo 54) "*onnipresente*"; concordava tutto sia con BLASCO che con VALERIO, tanto da partecipare spesso alle riunioni, prestando non solo il suo contributo tecnico, ma anche apportando un inevitabile effetto di amplificazione della carica intimidatoria legata alle azioni degli altri correi. Essa, infatti, portava con sè la autorevolezza che le derivava dall'essere la donna e la segretaria di BLASCO autorizzata ad agire, e libera di incentivare costui allo scontro (cfr. Cap. VII capo 48). Ecco allora che si comprende, anche per questa via, come BAACHOUI Karima condividesse pienamente fini, metodologie e attività del BLASCO e degli altri coimputati, tanto, addirittura, da prendere talvolta direttamente parte alla azione intimidatoria, travalicando il piano tipicamente "amministrativo-contabile" sul quale normalmente operava (cfr. Cap. VII capo 48).

BAACHOUI Karima risponde anche dei capi 160 e 161 (cfr. Cap. VIII), due reati assolutamente rilevanti nel complesso dell'azione criminosa dell'intera associazione mafiosa.
In quella sede è stato accertato come BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio abbiano fatto massiccio, sistematico, professionale ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti dando vita ad un vero e proprio sistema finalizzato alla commissione di frodi fiscali. Un sistema, si badi, la cui operatività trascendeva l'interesse dei singoli, andando ad avvantaggiare l'intero gruppo in forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole ricorso che i sodali facevano a coloro che (BLASCO e VALERIO), meglio degli altri, riuscivano a sfruttare l'attività di falsa fatturazione quale straordinaria occasione di illecito arricchimento. E' per questo che nel sistema creato da BLASCO e VALERIO vengono altresì coinvolti personaggi di indubbio spessore criminale quali, addirittura, GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Selvino, FLORO VITO Gianni, MUTO Antonio cl. 71 e SARCONE Nicolino.
Ancora una volta tornano alla mente le parole di GIGLIO secondo cui la falsa fatturazione rappresentava il maggior guadagno per la 'ndrangheta a Reggio Emilia (cfr Cap. VII°. capo 107).
Orbene, in questo sistema è consapevolmente coinvolta anche BAACHAOUI Karima che, come sempre costantemente informata delle operazioni, era incarica della materiale redazione delle fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziare fittizie o per giustificare movimentazioni di denaro. Non solo, essa operava sui conti del BLACO; aveva le chiavette internet per spostare i denari necessari; andava presso le banche e svolgeva tutte le operazioni necessarie, prelevava denaro e, all'occorrenza, svolgeva trattative.
Pur sempre sotto la direzione di BLASCO, essa godeva di ampia autonomia operativa tanto da poter accedere liberamente ai conti correnti sia personali che societari, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio sui quali operava consapevolmente nell'interesse dei predetti e, quindi, dell'intero sodalizio per le ragioni anzidette.

La piena partecipazione di BAACHAOUI Karima a delitti che rappresentano una parte fondamentale del programma criminoso della associazione (estorsioni e falsa fatturazione), nella piena consapevolezza della caratura criminale degli altri correi, delle loro finalità e dei metodi utilizzati (da lei addirittura condivisi), dimostra la sua stabile ed organica partecipazione al sodalizio criminoso al quale garantisce, sotto il profilo tecnico, l'esecuzione di tutte quelle operazioni in grado di fornire un'apparenza di liceità occultandole dietro uno schermo di regolarità formale.
Insomma un ruolo per nulla affatto secondario, anzi essenziale alla funzionalità di un sistema che rappresenta una parte fondamentale del programma del sodalizio.

3.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito a BAACHAOUI Karima
Il giudizio così raggiunto trova una ulteriore conferma nelle parole dei collaboratori di giustizia, concordi nel descrivere l'imputata come soggetto pienamente e consapevolmente inserito nella associazione e che, nell'ambito del suo ruolo e forte della autorevolezza che le derivava da BLASCO (cfr. capo 48) entrava in diretto contatto anche con altri esponenti di vertice, ivi compresi LAMANNA e SARCONE.
Le loro dichiarazioni, che su questo tema si riscontrano reciprocamente, sia pure operando in modo indipendente le une dalle altre, sono ulteriormente riscontrate dalle prove raccolte nell'ambito dei singoli reati fine, in tal modo eliminando qualsiasi possibile dubbio sulla affidabilità dichiarativa, sul punto, dei collaboratori.

All'udienza del 5.10.2017 VALERIO Antonio, dopo avere ribadito che Karima svolgeva attività estranee alla competenza lavorativa di una normale impiegata (avendo accesso a tutti i conti corrente, gestendo l'AMPA, la B&V, le note sui cantieri, le fatture, e recuperando i soldi frutto di false fatturazioni) ha sottolineato che essa era perfettamente a conoscenza del battesimo ricevuto da BLASCO – con il quale collaborava sin dal 2003 – e che era affascinata dal mondo criminale che lo circondava. In una specifica occasione si occupò anche del trasferimento di alcune armi che si trovavano nel capannone di BLASCO: quest'ultimo e VALERIO avvolsero le armi all'interno di teli e le spiegarono come sistemarle in modo da rendere il tutto il meno ingombrante possibile; le armi vennero caricate nel baule di un auto e lei le portò a casa sua.
Ha inoltre specificato che Karima aveva rapporti di "solidarietà" anche con gli altri associati e che nel corso delle riunioni effettuate presso il capannone di BLASCO, lei era sempre presente. Anche SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi e SARCONE Giuseppe la conoscevano molto bene. Essa aveva un ruolo attivo non solo in relazione al meccanismo della falsa fatturazione ma anche nelle operazioni di usura ed estorsione, avendo accesso ai conti correnti.

IMPUTATO VALERIO – La Karima è impiegata di BLASCO diciamo su tutto, poi c'era anche un legame sentimentale tra loro, ma diciamo sul fatto è che aveva accesso a tutti i conti, gestiva lei l'AMPA, gestiva lei la B&V, gestiva lei la prima nota, gestiva lei la nota sui cantieri, le fatture, faceva tutto lei, andava a prendere i soldi pure lei per la falsa fatturazione, aveva dei conti intestati, aveva una società intestata, che cosa posso dire di più? Era factotum di BLASCO tant'è che gli curava anche le cose personali di BLASCO, aveva la

casa pignorata, aveva – e qui l'ho letto – anche con l'Agenzia delle Entrate, con il commercialista, aveva anche la questione capannone, gli curò tutto quanto. Non è quello che dovrebbe fare un'impiegata, ecco sostanzialmente. Ha fatto mansioni da impiegata ma non era un'impiegata. BLASCO gli comprò una villa lì a... una villa, una villetta adesso che cosa sia un fabbricato generico, di tipo generico Perché non so che cosa in realtà sia. Loro parlano di una villetta in Tunisia, so che gli sono stati trovati dei soldi sia a Gino Le Rose che a BLASCO quando si sposò suo fratello l'altro fratello non Dodi, un altro fratello che so che è un Ispettore di non so quale tipo di Polizia – però io l'ho conosciuto qua in Italia nel momento che c'era un po' di – come dire – diciamo qualche focolaio che avvertiva lui diciamo a livello politico e se voleva andare, nell'eventualità succedeva qualche guerra civile o qualche cosa sarebbe corso in Italia con i documenti italiani.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Alcune domande Valerio: quando è battezzato BLASCO Gaetano – lei ce lo ha raccontato – la Karima sa di questo passaggio?

IMPUTATO VALERIO – Altroché.

TRIBUNALE – Racconti.

IMPUTATO VALERIO - Come le dicevo, la Karima e anche poi l'Antonio si indottrinavano diciamo anche su Google, sul motore di ricerca, su internet tutte le cose (inc.) e robe varie che si possono trovare sul..

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Riti? Ha detto riti? Riti di ndrangheta intende?

IMPUTATO VALERIO – Siti, siti. (inc.) lei non ci poteva partecipare, però nei siti di internet andava a indottrinarsi, guardavano le cose di ndrangheta ecco.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Però risponda alla mia domanda: quando BLASCO ha avuto questo battesimo e ha avuto questi gradi, lei cosa su della Karima? Lei a pagina 78 dell'interrogatorio del 24 giugno ha reso delle dichiarazioni.

IMPUTATO VALERIO – Confermo.

TRIBUNALE – Se le ricorda le cosa che ha detto? Sennò gliele leggono.

IMPUTATO VALERIO – Me le leggano, però che è a conoscenza è a conoscenza Karima, me le legga.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì sì no, ma niente di che voglio dire. Allora "aveva sta voglia di prenderlo – inteso il grado BLASCO – ed è stato dato. Per diciamo, come dire per BLASCO ecco che lui ci teneva ad avere, perché aveva sta Karima che era infatuata di questo mondo romantico criminale che poi le racconterò, pian piano arriviamo pure a lei".

IMPUTATO VALERIO – Quello che ho premesso prima, Questo che lei è a conoscenza perché gli voleva dare – come dire – quel senso di uomo d'onore, che lei era – come dire – infatuata di queste cose. Questo dottoressa, magari ho detto con parole diverse ma il senso è questo, per me è questo il senso.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì, un'altra domanda: l'altra volta lei ha fatto un cenno a delle armi che sono transitate per un garage della Karima. La Karima di queste circostanze cosa sapeva?

IMPUTATO VALERIO – Poi in macchina nella sua, la Golf quella che poi (inc.) perché c'era anche una... C'era prima la Fusion, che prima era sua e poi gli diede la Golf e se l'è presa il BLASCO la Ford Fusion. Caricammo le armi nel baule e se le portò a casa sua. Poi andammo pure a prenderle a casa sua.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ma chi se le portò?

IMPUTATO VALERIO – La Karima.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ecco quindi la Karima era presente? Era coinvolta?
IMPUTATO VALERIO – Certo che era presente: erano nel capannone, messi che li stavamo avvolgendo nei vari teli, e quindi nell'avvolgere lei le ha viste tutte aperte lì, le abbiamo fatto vedere che cos'era; queste qua le nascondi così quelle più grosse, quelle più lunghe per capirci cioè come fargliele sistemare nel posto diciamo meno ingombrante e meno possibile, ecco che potessero essere meno visibili anche a un eventuale suo congiunto che andava nel garage. Le caricavamo noi per lei.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E in quel momento quindi chi eravate oltre alla Karima, Valerio?
IMPUTATO VALERIO – BLASCO e la Karima. Quello che ricordo io è questo. Adesso in questo momento è questo qua, dottoressa. Volevo ricordarmi se c'era pure suo figlio, dottoressa però in questo momento non me lo ricordo.
TRIBUNALE – Va bene, non ha importanza.
IMPUTATO VALERIO – Non sentiamo.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Aspetti.
IMPUTATO VALERIO – Adesso sì, però a pizzichi e bocconi sentiamo.
TRIBUNALE – Eh, lo capisco. Allora un attimo che stanno cercando di aggiustare.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto agli altri associati, la Karima con chi rapporti aveva con questi, e con chi...?
IMPUTATO VALERIO – Con tutti quelli che passavano di là, rapporti di solidarietà, se c'è da parlare davanti a lei non... Si parlava, per alcune cose si parlava: è chiaro che cose più pesanti no, però per quello che era la falsa fatturazione, per quello che era il recupero crediti come lo chiamo io: per questo era tranquilla, cioè lei si occupò poi anche di vedere tutte le parti burocratiche di quell'aspetto del camioncino. Faceva lei.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi se le faccio le domande sui singoli personaggi tipo SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE Peppe
IMPUTATO VALERIO – Loro la conoscevano molto bene.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – In particolare lei prima diceva che quando le riunioni avvenivano nel capannone di BLASCO, la Karima era presente, non veniva mandata via.
IMPUTATO VALERIO – Se eravamo giù sì come no, certo che era presente. Alcune volte andavamo su per le altre cose, però quando si era giù lei c'era sempre.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto al meccanismo della falsa fatturazione che lei ci ha descritto, o rispetto ai meccanismi che possono anche incrociarsi di usura ed estorsivi collegati, la Karima aveva un ruolo?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì, allora innanzitutto Sì, come no. Era quella che gestiva tutto, addirittura aveva l'accesso ai conti corrente, prelevava, faceva, amministrava lei.
TRIBUNALE – Quindi il meccanismo tecnico lo conosceva?
IMPUTATO VALERIO – Altroché.
TRIBUNALE – Ma che istruzioni aveva, che competenze aveva questa Karima?
IMPUTATO VALERIO – Lei, diciamo è arrivata da BLASCO che non è che avesse grandi cose, cioè come non so che studi abbia fatto però ha un commercialista era lei che suggeriva le cose, quindi se c'era la conoscenza; Per la fattività delle cose si applicava lei direttamente,

andare a prendere pure i soldi andava alla posta con il bancomat, aveva dei conti personali, penso che avesse pure qualche società che io non so: perlomeno su Gino Le Rose avesse pure qualche società pure sua (inc.) con suo fratello.
TRIBUNALE – Sua o intestata a lei? Mi faccia capire. Sua o intestata a lei da altri?
IMPUTATO VALERIO – Intestata a lei da Gaetano BLASCO.
TRIBUNALE – Da Gaetano BLASCO. Quanti anni è stata alle dipendenze di BLASCO? Fino all'arresto immagino e a partire da quando? Da quando aveva iniziato, da quando aveva cominciato a lavorare con BLASCO?
IMPUTATO VALERIO – Allora appena...Dopo poco che è uscito BLASCO dal carcere.
TRIBUNALE – E quindi?
IMPUTATO VALERIO – Nel 2003. Poi lui ebbe un periodo che l'ha fatto nei capannoni del SARCONE dove era zona Rivalta, in quella zona lì avevano un capannone prima t SARCONE,
poi hanno comprato lì a Ghiardo; Quindi vicino Rivalta avevano un capannone lì, c'è anche rivenditore di attrezzature edili. Quindi inizialmente BLASCO i tetti nel loro capannone, nel loro capannone poi incominciò a ingranare, perché lui prima faceva tipo mediatore, aveva chi gli dava il legno, il tetto finito, trovava il cuneese che aveva bisogno e gli dava diciamo la commissione, gli dava la percentuale; a quel punto cominciò a ingranare bene e poi trovò Barac e Marino e si misero a soci, e quindi la Karima già c'era da allora, io sto parlando dal 2004... Io (inc.) come ufficio, la prima volta che la vidi io la Karima era a Bagnolo come ufficio, quindi quello era il periodo 2003-2004.

Queste, invece, le corrispondenti parole di GIGLIO alle udienze dell'11.11.2016 e del 22.11.2016

"Baccheouì Karima era la segretaria di BLASCO. Ma più che la segretaria, era un tuttofare, perché era a conoscenza della posizione di BLASCO, di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il BLASCO ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCO. E molte volte anche con Gentile, che ha preso qualche telefonate lei, ho notato (perché c'ero anch'io) che ha incentivato il BLASCO a litigare con Gentile
P. M. Quindi, con riferimento all'attività del BLASCO, di cui abbiamo parlato molto oggi, la Karima come si poneva?
DICH. GIGLIO G. – Era la persona di fiducia, dottoressa, signor Pubblico Ministero, di BLASCO. Aveva una società intestata per conto del BLASCO. BLASCO ha fatto degli investimenti al suo Paese.
P. M. – Al Paese, cioè quale Paese? Africa?
DICH. GIGLIO G. – Tunisia. Sì, Africa.
P. M – Bene. Forse è saltato tutto?
DICH. GIGLIO G. Mi sente?
P. M. – Sì, la sento. Quindi è perfettamente informato sull'attività e lei stamattina diceva che in alcune occasioni ha portato il contante al bar per le operazioni di falsa fatturazione?
DICH. GIGLIO G. – Lei considero che la Karima riusciva ad operare sui conti del BLASCO; aveva le chiavette internet per spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche e faceva tutte le operazioni; faceva le trattative, le trattative con i leasing, che il BLASCO

aveva delle rate che non aveva pagato e, la trattativa, l'ha fatta anche lei. Tutte le trattative, la maggior parte le faceva lei."

All'udienza del 22.11.2016, nel parlare di entrambi i fratelli BAACHOUI il collaboratore ha ribadito il concetto, pur specificando che i due non avevano una affiliazione formale:
"DICH. GIGLIO G. – Non sono persone affiliate, ma le posso dire che sono persone a conoscenza dei fatti, persone in piena disponibilità del BLASCO, del Valerio. In molte occasioni io mi sono confrontato anche direttamente con Baachaoui Karima, la segretaria del BLASCO. In molte occasioni mi ha portato anche il contante per andare a fare le operazioni inesistenti. Persona di fiducia del BLASCO e persona che andava a liquidizzare, a prendere i soldi in banca e nelle Poste."

Altrettanto eloquenti le parole di MUTO Salvatore, che ha descritto una tale intraneità di BAACHAOUI Karima al sodalizio, tanto da renderla soggetto costantemente presente, con ruoli attivi, ad ogni discussione. Significativamente MUTO dovette discutere più con lei che con BLASCO. In questo senso torna alla mente quanto accertato ai capi 48 e 51 (cfr. Cap VII) in cui si è messo in risalto l'autorevolezza della donna, promanante dalla figura di BLASCO e la sua "onnipresenza attiva" in ogni discussione. La assoluta organicità al sodalizio è poi attestata dal fatto che BLASCO la presentò, addirittura, a LAMANNA Francesco (cfr. udienza 28.11.2017)

IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'ho detto già, avevo detto Baachaoui Karima, la segretaria di BLASCO Gaetano. So che ci avevo avuto a che fare quando più volte andavamo con Lamanna alla falegnameria e nelle spartizioni c'era sempre, lei era quello che gestiva più le cose. Ed aveva un fratello.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi Muto, nel verbale del 25 ottobre, disse: "Conosco la Karima, segretaria di BLASCO, ed ho avuto da discutere più con lei che con BLASCO".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, era più lei che...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – "Era lei che, operativamente, dirigeva la fatturazione".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma penso che l'ho detto sinteticamente; se devo spiegarlo tutto, come nel verbale, io ho detto che lei, quando si andava là, nella falegnameria, si discuteva e c'era lei, avevo più da discutere con lei che con BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo, Muto. È ovvio che se uno è presente ad una discussione o discute anche lui, forse avevamo capito male anche noi, sono due cose diverse. Lei ci sta dicendo...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, è come ho detto a verbale.
PRESIDENTE – Com'è scritto nel verbale?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – "Ho avuto da discutere più con lei che con BLASCO". Non è che era presente semplicemente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, ho detto che era intranea. Forse sinteticamente mi sono spiegato male, era più presente lei nella discussione che... alla fine, in una discussione.

dovette intervenire BLASCO, arrabbiandosi, in quanto lei stava... stava diciamo alzato un po' i toni, ecco.
PRESIDENTE Al Tribunale interessa sapere e capire se questa discussione di cui lei parla implica che la Baachaoui Karima fosse a conoscenza di tutte le vicende, dei fatti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì sì. Era lei che gestiva tutte queste vicende. In quel frattempo ci presentò il fratello di Baachaoui, si chiamava Dodi. Disse che era come un fratello, BLASCO disse che era come un fratello per lui.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Stando invece a questa signora qui della foto, che lei sappia ha avuto contatti con Lamanna direttamente? Lei ha detto poco fa che delle volte siete andati anche insieme, ma il concetto è: sapeva della 'ndrangheta, sapeva del vostro ruolo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì sì. Conosceva Lamanna, glielo aveva presentato BLASCO. Sì, sapeva, era al corrente della consorteria

3.2. Conclusioni
Va in definitiva affermata la penale responsabilità di BAACHOUI Karima per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., avendo essa stabilmente fatto parte della associazione mafiosa della quale ha condiviso finalità e metodi di azione e partecipando attivamente alla commissione di delitti fine integranti parte fondamentale del programma associativo costantemente fedele ai suoi esponenti di vertice, primo fra tutti, BLASCO Gaetano.
Agli esiti degli accertamenti compiuti in relazione ai singoli reati fine si aggiungono le convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia che, pur nella loro autonomia, si fondono perfettamente tra loro all'interno di un quadro probatorio univoco e perfettamente aderente a quello, granitico, già evincibile dalle altre prove assunte.

4. BAACHAOUI KARIMA e BAACHAOUI MONCEF

BAACHAOUI Karima risponde, innanzitutto, dei reati di cui ai capi 48,51,52,53 e 54
L'accertamento della sua penale responsabilità per tali fatti, integranti condotte estorsive, ha fatto emergere, ben delineati, i tratti caratterizzanti la figura criminale della donna.
Essa, segretaria ed amante di BLASCO Gaetano è il soggetto con il quale costui si confida costantemente e al quale affida ogni attività necessaria, dal punto di vista contabile ed amministrativo, per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. Il rapporto sentimentale che lo lega alla donna e la sua, comprovata, capacità tecnica di gestione burocratica-amministrativa nonché, soprattutto, la fedeltà incondizionata dimostratagli sul campo, giustificano questa smisurata fiducia riposta da BLASCO nell'imputata. E così egli, sempre sotto la sua direzione, le affida ad esempio, la gestione dell'attività per l'incasso e la sostituzione degli assegni, la gestione dei conti correnti, i pagamenti da effettuare, i prelievi, la consegna del denaro e la gestione delle fatture da emettere a copertura delle estorsioni commesse.
Tra BLASCO e BAACHAOUI Karima non vi sono segreti: lui la tiene costantemente informata sugli sviluppi delle singole vicende ben consapevole del fatto che lei, la sua segretaria, ma ancor prima la sua amante, è a conoscenza della sua caratura criminale, della sua appartenenza al sodalizio e della natura illecita delle attività da lui svolta. Per questo essa

è, per usare le parole di VALERIO (cfr. capo 54) "onnipresente": concordava tutto non solo con BLASCO ma anche con VALERIO, tanto da partecipare spesso alle riunioni, prestando non solo il suo contributo tecnico, ma anche apportando un inevitabile effetto di amplificazione della carica intimidatoria legata alle azioni degli altri correi. Essa, infatti, portava con sè la autorevolezza che le derivava dall'essere la donna e la segretaria di BLASCO autorizzata ad agire, e libera di incentivare BLASCO allo scontro (cfr. capo 48). Ecco allora che si comprende, anche per questa via, come BAACHAOUI condividesse pienamente fini, metodologie e attività del BLASCO e degli altri coimputati, tanto , addirittura, da prendere talvolta direttamente parte alla azione intimidatoria, travalicando il piano tipicamente "amministrativo-contabile" sul quale normalmente operava (cfr. capo 48).

BAACHAOUI Karima risponde anche dei capi 160 e 161, due reati assolutamente rilevanti nel complesso dell'azione criminosa dell'intera organizzazione criminale.
In quella sede è stato accertato come BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, abbiano fatto massiccio, sistematico, professionale ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti danod vita ad un vero e proprio sistema finalizzato alla commissione di frodi fiscali. Un sistema, si badi, la cui operatività trascendeva l'interesse dei singoli andando ad avvantaggiare l'intero gruppo in forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole ricorso che i sodali facevano a coloro (BLASCO e VALERIO) che, meglio degli altri, riuscivano a sfruttare l'attività di falsa fatturazione quale straordinaria occasione di illecito arricchimento. E' per questo che nel sistema creato da BLASCO e VALERIO vengono altresì coinvolti personaggi di indubbio spessore criminale quali, addirittura, GIGLIO Giuseppe, DOLOGNINO Michele, Floro Vito Selvino, Floro vito Gianni MUTO Antonio cl. 71 e Sarcone Nicolino. Ancora una volta tornano alla mente le parole di GIGLIO secondo cui la falsa fatturazione rappresentava il maggior guadagno per l'"ndrangheta a Reggio Emilia. (cfr. capo 107).
Orbene, in questo sistema è consapevolmente coinvolta anche BAACHAOUI Karima che, come sempre, costantemente informata delle operazioni, era incarica della materiale redazione delle fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziare fittizie o per giustificare movimentazioni di denaro. Non solo, essa operava sui conti del BLASCO; aveva le chiavette internet per spostare i denari necessari; andava presso le banche e svolgeva tutte le operazioni necessarie, prelevava denaro e, all'occorrenza, scolgeva trattative

Pur sempre sotto la direzione del BLASCO, essa godeva di ampia autonomia operativa tanto da poter accedere liberamente ai conti correnti sia personali che societari, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio sui quali opera consapevolmente nell'interesse dei predetti e, quindi, dell'intero sodalizio

La piena partecipazione di KARIMA a delitti che rapporesentano una parte fondamentale del programma criminoso della associazione (estorsioni e falsa fatturazoine), nella piena consapevolezza della caratura criminale degli altri correi, delle loro finalità e dei metodi utilizzati (da lei addirittura condivisi) dimostra la sua stabile ed organica partecipazione al sodalizio crimonoso al quale garantisce, sotto il profilo tecnico, l'esecuzione di tutte quelle

operazioni in grado di fornire un'apparenza di liceità occultandole dietro uno schermo di regolarità formale.
Insomma un ruolo per nulla affatto secondario, anzi essenziale alla funzionalità di un sistema che rappresenta una parte fondamentale del programma del sodalizio.

Il giudizio così raggiunto trova una ulteriore conferma nelle parole dei collaboratori di giustizia concordi nel descrivere l'imputata come soggetto pienamente e consapevolmente inserito nella associazione e che, nell'ambito del suo ruolo e forte della autorevolezza che le derivava da BLASCO (cfr. capo 48) entrava anche in diretto contatto anche con altri esponenti di vertice ivi compresi LAMANNA e SARCONE
Le loro dichiarazioni, che su questo tema si riscontrano reciprocamente, sono ulteriormente riscontrate dalle prove raccolte nell'ambito dei singoli reati fine. In tal modo non residuano dubbi sulla loro affidabilità dichiarativa sul punto.

All'udienza del 5.10.2017 VLAERIO Antonio, dopo avere ribadito che Karima svolgeva attività estranee alla competenza lavorativa di una normale impiegata (avendo accesso a tutti i conti corrente, gestendo l'AMPA, la B&V, le note sui cantieri, le fatture, e recuperando i soldi frutto di false fatturazioni) ha sottolineato che essa era perfettamente a conoscenza del battesimo ricevuto da BLASCO – con il quale collaborava sin dal 2003 - ed era affascinata dal mondo criminale che lo circondava. In una specifica occasione si occupò anche del trasferimento di alcune armi che si trovavano nel capannone di BLASCO: Valerio Antonio e BLASCO avvolsero le armi all'interno di teli e le spiegarono come sistemarle in modo da rendere il tutto il meno ingombrante possibile, le armi vennero caricate nel baule di un auto e lei le portò a casa sua.
Ha inoltre specificato che Karima aveva rapporti di "solidarietà" anche con gli altri associati e che nel corso delle riunioni effettuate presso il capannone di BLASCO, lei era sempre presente. Anche Sarcone Nicolino, Sarcone Gianluigi e Sarcone Giuseppe la conoscevano molto bene. Essa aveva un ruolo attivo non solo in relazione al meccanismo della falsa fatturazione ma anche nelle operazioni di usura ed estorsione avendo accesso ai conti correnti.

IMPUTATO VALERIO – La Karima è impiegata di BLASCO diciamo su tutto, poi c'era anche un legame sentimentale tra loro, ma diciamo sul fatto è che aveva accesso a tutti i conti, gestiva lei l'AMPA, gestiva lei la B&V, gestiva lei la prima nota, gestiva lei la nota sui cantieri, le fatture, faceva tutto lei; andava a prendere i soldi pure lei per la falsa fatturazione, aveva dei conti intestati, aveva una società intestata, che cosa posso dire di più? Era factotum di BLASCO toni'è che gli curava anche le cose personali di BLASCO, aveva la casa pignorata, aveva – e qui l'ho letto – anche con l'Agenzia delle Entrate, con il commercialista, aveva anche la questione capannone, gli curò tutto quanto. Non è quello che dovrebbe fare un'impiegata, ecco sostanzialmente. Ha fatto mansioni da impiegata ma non era un'impiegata. BLASCO gli comprò una villa li a... una villa, una villetta adesso che cosa sia un fabbricato generico, di tipo generico Perché non so che cosa in realtà sia. Loro parlano di una villetta in Tunisia, so che gli sono stati trovati dei soldi sia a Gino Le Rose che a BLASCO quando si sposò suo fratello –l'altro fratello non Dodi, un altro fratello che so che è un Ispettore di non so quale tipo di Polizia – però io l'ho conosciuto qua in Italia nel

momento che c'era un po' di – come dire – diciamo qualche focolaio che avvertiva lui diciamo a livello politico e se voleva andare, nell'eventualità succedeva qualche guerra civile o qualche cosa sarebbe corso in Italia con i documenti italiani.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Alcune domande Valerio: quando è battezzato BLASCO Gaetano – lei ce lo ha raccontato – la Karima sa di questo passaggio?
IMPUTATO VALERIO – Altroché.
TRIBUNALE – Racconti.
IMPUTATO VALERIO – Come le dicevo, la Karima e anche poi l'Antonio si indottrinavano diciamo anche su Google, sul motore di ricerca, su internet tutte le cose (inc.) e robe varie che si possono trovare sui...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Riti? Ha detto riti? Riti di ndrangheta intende?
IMPUTATO VALERIO – Siti, siti, (inc.) lei non ci poteva partecipare, però nei siti di internet andava a indottrinarsi, guardavano le cose di ndrangheta ecco.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Però risponda alla mia domanda: quando BLASCO ha avuto questo battesimo e ha avuto questi gradi, lei cosa sa della Karima? Lei a pagina 78 dell'interrogatorio del 24 giugno ha reso delle dichiarazioni.
IMPUTATO VALERIO – Confermo.
TRIBUNALE – Se le ricorda le cosa che ha detto? Sennò gliele leggono
IMPUTATO VALERIO – Me le leggono, però che è a conoscenza è a conoscenza Karima, me le legga.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì sì no, ma niente di che voglio dire. Allora "aveva sta voglia di prenderlo – inteso il grado BLASCO – ed è stato dato. Per diciamo, come dire per BLASCO ecco che lui ci teneva ad avere, perché aveva sta Karima che era infatuata di questo mondo romantico criminale che poi le racconterò, pian piano arriviamo pure a lei".
IMPUTATO VALERIO – Quello che ho premesso prima. Questo che lei è a conoscenza perché gli voleva dare – come dire – quel senso di uomo d'onore, che lei era – come dire – infatuata di queste cose. Questo dottoressa, magari ho detto con parole diverse ma il senso è questo, per me è questo il senso.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì, un'altra domanda: l'altra volta lei ha fatto un cenno a delle armi che sono transitate per un garage della Karima. La Karima di queste circostanze cosa sapeva?
IMPUTATO VALERIO – Poi in macchina nella sua, la Golf quella che poi (inc.) perché c'era anche una... C'era prima la Fusion, che prima era sua e poi gli diede la Golf e se l'è presa il BLASCO la Ford Fusion. Caricammo le armi nel baule e se le portò a casa sua. Poi andammo pure a prenderle a casa sua.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ma chi se le portò?
IMPUTATO VALERIO – La Karima.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ecco quindi la Karima era presente? Era coinvolta?
IMPUTATO VALERIO – Certo che era presente; erano nel capannone, messi che li stavamo avvolgendo nei vari teli, e quindi nell'avvolgere lei le ha viste tutte aperte lì, le abbiamo fatto vedere che cos'era; queste qua le nascondi così quelle più grosse, quelle più lunghe per capire cioè come fargliele sistemare nel posto diciamo meno ingombrante e meno possibile, ecco che potessero essere meno visibili anche a un eventuale suo congiunto che andava nel garage. Le caricavamo noi per lei.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E in quel momento quindi chi eravate oltre alla Karima, Valerio?
IMPUTATO VALERIO BLASCO e la Karima. Quello che ricordo io è questo. Adesso in questo momento è questo qua, dottoressa. Volevo ricordarmi se c'era pure suo figlio, dottoressa però in questo momento non me lo ricordo.
TRIBUNALE = Va bene, non ha importanza.
IMPUTATO VALERIO Non sentiamo.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Aspetti.
IMPUTATO VALERIO – Adesso sì, però a pizzichi e bocconi sentiamo.
TRIBUNALE – Eh, lo capisco. Allora un attimo che stanno cercando di aggiustare.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto agli altri associati, la Karima con chi rapporti aveva con questi, e con chi...?
IMPUTATO VALERIO – Con tutti quelli che passavano di là, rapporti di solidarietà, se c'è da parlare davanti a lei non... Si parlava, per alcune cose si parlava; è chiaro che cose più pesanti no, però per quello che era la falsa fatturazione, per quello che era il recupero crediti come lo chiamo io; per questo era tranquilla, cioè lei si occupò poi anche di vedere tutte le parti burocratiche di quell'aspetto del camioncino. Faceva lei.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi se le faccio le domande sui singoli personaggi tipo Sarcone Nicolino, Sarcone Gianluigi, Sarcone Peppe.
IMPUTATO VALERIO – Loro la conoscevano molto bene.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – In particolare lei prima diceva che quando le riunioni avvenivano nel capannone di BLASCO, la Karima era presente, non veniva mandata via.
IMPUTATO VALERIO – Se eravamo giù sì come no, certo che era presente. Alcune volte andavamo su per le altre cose, però quando si era giù lei c'era sempre.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto al meccanismo della falsa fatturazione che lei ci ha descritto, o rispetto ai meccanismi che possono anche incrociarsi di usura ed estorsivi collegati, la Karima aveva un ruolo?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì, allora innanzitutto. Sì, come no. Era quella che gestiva tutto, addirittura aveva l'accesso ai conti corrente, prelevava, faceva, amministrava lei .
TRIBUNALE – Quindi il meccanismo tecnico lo conosceva?
IMPUTATO VALERIO – Altroché.
TRIBUNALE – Ma che istruzioni aveva, che competenze aveva questa Karima?
IMPUTATO VALERIO – Lei, diciamo è arrivata da BLASCO che non è che avesse grandi cose, cioè come non so che studi abbia fatto però ha un commercialista era lei che suggeriva le cose, quindi se c'era la conoscenza; Per la fattività delle cose si applicava lei direttamente, andare a prendere pure i soldi andava alla posta con il bancomat, aveva dei conti personali, penso che avesse pure qualche società che io non so; perlomeno su Gino Le Rose avesse pure qualche società pure sua (inc.) con suo fratello.
TRIBUNALE – Sua o intestata a lei? Mi faccia capire. Sua o intestata a lei da altri?
IMPUTATO VALERIO – Intestata a lei da Gaetano BLASCO.
TRIBUNALE – Da Gaetano BLASCO. Quanti anni è stata alle dipendenze di BLASCO? Fino all'arresto immagino e a partire da quando? Da quando aveva iniziato, da quando aveva cominciato a lavorare con BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – Allora appena...Dopo poco che è uscito BLASCO dal carcere.
TRIBUNALE – E quindi?
IMPUTATO VALERIO – Nel 2003. Poi lui ebbe un periodo che l'ha fatto nei capannoni dei Sarcone dove era zona Rivalta, in quella zona lì avevano un capannone prima i Sarcone, poi hanno comprato lì a Ghiardo; Quindi vicino Rivalta avevano un capannone lì, c'è anche rivenditore di attrezzature edili. Quindi inizialmente BLASCO i tetti nel loro capannone, nel loro capannone poi incominciò a ingranare, perché lui prima faceva tipo mediatore, aveva chi gli dava il legno, il tetto finito, trovava il cutrese che aveva bisogno e gli dava diciamo la commissione, gli dava la percentuale; a quel punto cominciò a ingranare bene e poi trovò Barac e Marino e si misero a soci, e quindi la Karima già c'era da allora, io sto parlando dal 2004... lo (inc.) come ufficio, la prima volta che la vidi io la Karima ero a Bagnolo come ufficio, quindi quello era il periodo 2003-2004.

Queste, invece, le corrispondenti parole di GIGLIO alle udienze dell'11.11.2016 e del 22.11.2016
"Baachaoui Karima era la segretaria di BLASCO. Ma, più che la segretaria, era un tuttofare, perché era a conoscenza della posizione di BLASCO, di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il BLASCO ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCO. E molte volte anche con Gentile, che ha preso qualche telefonate lei, ho notato (perché c'ero anch'io) che ha incentivato il BLASCO a litigare con Gentile.
P. M. – Quindi, con riferimento all'attività del BLASCO, di cui abbiamo parlato molto oggi, la Karima come si poneva?
DICH. GIGLIO G. – Era la persona di fiducia, dottoressa, signor Pubblico Ministero, di BLASCO. Aveva una società intestata per conto del BLASCO. BLASCO ha fatto degli investimenti al suo Paese.
P. M. – Al Paese, cioè quale Paese? Africa?
DICH. GIGLIO G. – Tunisia. Sì, Africa.
P. M. – Bene. Forse è saltato tutto?
DICH. GIGLIO G. – Mi sente?
P. M. – Sì, la sento. Quindi è perfettamente informato sull'attività e lei stamattina diceva che in alcune occasioni ha portato il contante al bar per le operazioni di falsa fatturazione?
DICH. GIGLIO G. – Lei considera che la Karima riusciva ad operare sui conti del BLASCO: aveva le chiavette internet per spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche e faceva tutte le operazioni; faceva le trattative, le trattative con i leasing, che il BLASCO aveva delle rate che non aveva pagato e, la trattativa, l'ha fatta anche lei. Tutte le trattative, la maggior parte le faceva lei."

All'udienza del 22.11.2016, nel parlare di entrambi i fratelli BAACHAOUI il collaboratore ha ribadito il concerto, pur specificando che i due non avevano una affiliazione formale:
"DICH. GIGLIO G. – Non sono persone affiliate, ma le posso dire che sono persone a conoscenza dei fatti, persone in piena disponibilità del BLASCO, del Valerio. In molte occasioni io mi sono confrontato anche direttamente con Baachaoui Karima, la segretaria del BLASCO. In molte occasioni mi ha portato anche il contante per andare a fare le operazioni

inesistenti. Persona di fiducia del BLASCO e persona che andava a liquidizzare, a prendere i soldi in banca e nelle Poste."

Altrettanto eloquenti le parole di MUTO Salvatore che ha descritto una tale intraneità di BAACHAOUI Karima al sodalizio, tanto da renderla soggetto costantemente presente, con ruoli attivi, ad ogni discussione. Significativamente MUTO dovette discutere più con lei che con BLASCO. In questo senso torna alla mente quanto accertato ai capi 48 e 51 in cui si è messo in risalto l'autorevolezza della donna, promanante dalla figura di BLASCO e la sua "onnipresenza attiva" in ogni discussione. La assoluta organicità al sodalizio è poi attestata dal fatto che BLASCO la presentò, addirittura, a LAMANNA Francesco (cfr. udienza 28.11.2017)

IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'ho detto già, avevo detto Baachaoui Karima, la segretaria di BLASCO Gaetano. So che ci avevo avuto a che fare quando più volte andavamo con Lamanna alla falegnameria e nelle spartizioni c'era sempre, lei era quella che gestiva più le cose. Ed aveva un fratello.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi Muto, nel verbale del 25 ottobre, disse: "Conosco la Karima, segretaria di BLASCO, ed ho avuto da discutere più con lei che con BLASCO".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, era più lei che...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – "Era lei che, operativamente, dirigeva la fatturazione".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma penso che l'ho detto sinteticamente; se devo spiegarlo tutto, come nel verbale, io ho detto che lei, quando si andava là, nella falegnameria, si discuteva e c'era lei, avevo più da discutere con lei che con BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo, Muto. È ovvio che se uno è presente ad una discussione o discute anche lui, forse avevamo capito male anche noi, sono due cose diverse. Lei ci sta dicendo...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, è come ho detto a verbale.
PRESIDENTE – Com'è scritto nel verbale?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – "Ho avuto da discutere più con lei che con BLASCO". Non è che era presente semplicemente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, ho detto che era intranea. Forse sinteticamente mi sono spiegato male, era più presente lei nella discussione che... alla fine, in una discussione, dovette intervenire BLASCO, arrabbiandosi, in quanto lei stava... stava dicamo alzato un po' i toni, ecco.
PRESIDENTE – Al Tribunale interessa sapere e capire se questa discussione di cui lei parla implica che la Baachaoui Karima fosse a conoscenza di tutte le vicende, dei fatti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì sì. Era lei che gestiva tutte queste vicende. In quel frattempo ci presentò il fratello di Baachaoui, si chiamava Dodi. Disse che era come un fratello. BLASCO disse che era come un fratello per lui.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Stando invece a questa signora qui della foto, che lei sappia ha avuto contatti con Lamanna direttamente? Lei ha detto poco fa che

delle volte siete andati anche insieme, ma il concetto è: sapeva della 'ndrangheta, sapeva del vostro ruolo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, sì sì. Conosceva Lamanna, glielo aveva presentato BLASCO. Si, sapeva, era al corrente della consorteria

Va in definitiva affermata la penale responsabilità di BAACHAOUI Karima per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., avendo essa stabilmente fatto parte della associazione mafiosa della quale ha condiviso finalità e metodi di azione e partecipando attivamente alla commissione di delitti fine integranti parte fondamentale del programma associativo costantemente fedele ai suoi esponenti di vertice, primo fra tutti, BLASCO Gaetano.

4. BAACHAOUI MONCEF

Valutazioni non dissimili da quelle ora esposte per BAACHAOUI Karima devono essere effettuate con riguardo al fratello BAACAHOUI Moncef, noto anche come "Dodi".

Egli risponde dei soli capi 160 e 161 (cfr. Cap. VIII).
Nondimeno la sua attività si è rivelata fondamentale nella consumazione di quei delitti così importanti nella economia generale della azione del sodalizio che dalla falsa fatturazione traeva una delle fondamentali occasioni di illecito di arricchimento e di espansione della sua capacità di infiltrazione nella economia.
A tale proposito valgono qui le stesse considerazioni svolte in quella specifica sede e quelle testè fatte, analizzando la posizione della sorella BAACHAOUI Karima.
La differenza con costei passa solo nel ruolo svolto da Moncef nell'ambito della consumazione delle illecite triangolazioni finanziarie, in questo caso concretizzatosi, in particolare, nel sistematico impegno dell'imputato nella loro programmazione e nel reperimento di imprenditori disposti ad inserirsi nelle stesse, forte della autonomia e della fiducia riconosciutagli dal BLASCO non solo per la sua comprovata capacità operativa, ma anche per la fedeltà dimostratagli dal Moncef stesso e dalla sorella, rinsaldata dal rapporto sentimentale che lo legava a Karima.
In questo modo BAACHAOUI Moncef ha garantito continuità e vitalità al sistema, contribuendo in maniera significativa ad amplificarne la portata e le conseguenze devastanti sull'economia e per le casse dello Stato. Grazie a quel sistema, per altro, si era garantito addirittura liquidità tali da renderlo il finanziatore delle illecite operazioni.

4.1. Le dichiarazioni dei Collaboratori di giustizia

La consapevolezza e la condivisione della finalità della associazione, già emergente dall'accertamento della penale responsabilità per i capi indicati, è confermata dalle conformi e reciprocamente riscontrate – sebbene autonome le une dalle altre - dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.
Il primo, pur tracciando una differenza con KARIMA che certamente era maggiormente addentro alle dinamiche criminali del gruppo (come dimostrato dalla sua partecipazione ad attività estorsiva e come comprensibile in ragione del rapporto sentimentale instaurato con BLASCO) ha senza mezzi termini affermato che anche BAACHAOUI Moncef era

pienamente consapevole della caratura criminale di BLASCO e della sua appartenenza ad un gruppo criminale, tanto da frequentare abitualmente anche i vertici del sodalizio, non solo BLASCO ma anche, addirittura, SARCONE e VILLIRILLO, partecipando a pranzi, cene e condividendo con loro dialoghi relativi alle questioni associative e degli affari del sodalizio (cfr. udienza 11.11.2016).

P. M. – Il fratello?
DICH. GIGLIO G. – Il fratello era meno a conoscenza di tutte queste cose, però il fratello operava insieme col BLASCO. Gli dava i soldi da tenere, il BLASCO, e a volte abbiamo dovuto chiamare il fratello a portare i soldi. Il fratello era a conoscenza di quello che il BLASCO faceva. L'aveva messo in condizione di guadagnare diversi soldi, il fratello Baachaoui Moncef, e ultimamente era in liquidità, in posizione economica da sostenere delle operazioni da solo, anche da solo.
P. M. – Aveva una liquidità importante da poter essere lui stesso finanziatore, vuol dire?
DICH. GIGLIO G. – Sì, da poter essere autonomo. Sì, certo.
P. M. – E rispetto ai rapporti con altri soggetti a parte BLASCO, Moncef, cosa possiamo dire?
...
PRESIDENTE
P. – Anche su Moncef possiamo dire che svolgeva attività nella consapevolezza di agire per conto di un gruppo di affiliati, in ipotesi, all'associazione? Ha sentito, GIGLIO?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, certo, signor Presidente, certo. Perché Moncef andava a cena, a pranzo sia con Sarcone che con BLASCO, con Valerio, con tutti. Quindi era a conoscenza dei discorsi che si facevano a tavola, dei problemi che c'erano e di quelli che erano gli affari. Era a conoscenza di tutto, certo.
P. – Detto questo, i contributi concreti, per volerli sintetizzare, che il Moncef ha dato ai singoli e, tramite loro, all'organizzazione quali sono stati?
DICH. GIGLIO G. – Moncef operava... delle aziende, dove toglieva anche la liquidità, il contante che serviva, li teneva in località sue e, al momento che servivano, li portava...
P. – "Li portava"...?
DICH. GIGLIO G. – Li portava quando BLASCO e coso glieli chiedeva.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Questo nell'ottica delle operazioni di falsa fatturazione, per cui ci doveva essere lo spostamento del contante, il finanziamento di cui parlava stamattina?
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo.

Quanto illustrato dal collaboratore trova un formidabile riscontro nell'esito della attività di osservazione pedinamento e controllo svolta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'ARDA il 30.6.2011 presso il ristorante Antichi Sapori di Brescia, dove è stata attestata la presenza del BAACHAOUI insieme ad una molteplicità di esponenti del sodalizio, tra i quali VILLIRILLO Romolo, SARCONE Nicolino, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, GRANDE ARACRI Salvatore e, si badi, PERITI Federico (cfr. OCP numero 30, del 30.6.2012 prodotto all'udienza del 20.5.2016 unitamente agli altri servizi effettuati dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda). Le conversazioni registrate

sull'utenza di VILLIRILLO Romolo, che conversava con gli invitati alla riunione e organizzava questo incontro (prog. 10530, 10564, 10584, 10600 RIT 1221/11) sono ulteriore conferma.

E questa, secondo il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio una delle due riunioni organizzate per discutere del noto AFFARE OPPIDO (cfr. Cap. XIII) al quale BAACHAOUI aveva partecipato sedendo al tavolo al quale erano seduti pure VALERIO, BLASCO Gaetano, SARCONE Nicolino, PAOLINI Alfonso, Totò MUTO e Giuseppe IAQUINTA (cfr. infra).

VALERIO conobbe Baachaoui Moncef presso la palestra Fit Village e lo rivide, poi, da BLASCO. In quell'occasione Moncef gli disse di trovarsi in quel luogo in quanto era il fratello di Karima. Da quel momento i rapporti tra i due divennero più stretti. Moncef aveva conoscenze di rilievo nella città di Reggio Emilia, in grado di espandere le relazioni degli stessi sodali nel mondo imprenditoriale. Tra queste, Andrea Caselli, la cui figura è entrata più volte nel presente processo (cfr. Cap. VII capo 52).
BAACHAOUI Moncef, ha spiegato VALERIO, era inserito nel giro di false fatturazioni, anche con altri appartenenti al sodalizio (come GIGLIO). Egli conosceva ed operava con tutti gli appartenenti all'associazione ed era sempre presente al ristorante di BRESCIA Pasquale ove gli associati erano soliti riunirsi per parlare di affari illeciti. Nel corso di queste riunioni, alla presenza di Moncef, si parlava di false fatturazioni ed altri illeciti ma non anche di altri più gravi progetti e "intenzioni" (come ad esempio intenzioni omicidiarie).
Non a caso, il 30.6.2011 egli presenziò alla riunione organizzata in relazione all'AFFARE OPPIDO alla presenza dei maggiori esponenti del sodalizio.
Moncef, ha evidenziato VALERIO, era "l'occhio di BLASCO", vedeva, sentiva e riferiva tutto a lui e quando era agli Antichi Sapori, era solito sedersi in un tavolino davanti all'entrata per non farsi sfuggire nulla; era a conoscenza delle dinamiche associative e si era reso partecipe dei relativi raggiri.
Nell'ambito del sodalizio Moncef era pacificamente considerato come un uomo "a disposizione" (cfr. udienza 5.10.2017):

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Baachaoui Moncef il fratello?
IMPUTATO VALERIO – Il fratello è venuto dopo, nel senso che negli affari è venuto dopo, soprattutto siccome lui è un grafico pubblicitario e quindi aveva molte conoscenze in quell'ambito lì. Pertanto aveva necessità e aveva più società anche lui, più società e faceva la falsa fatturazione; poi con BLASCO hanno incominciato, hanno attivato di fare quel meccanismo del giro delle fatture.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI –La solita domanda: lei lo ha conosciuto, ha fatto affari con lei.? Ha fatto affari con altri del sodalizio? Li avevate fatti tutti insieme? Ci spieghi. La domanda è sempre quella.
IMPUTATO VALERIO – Chi? BLASCO o Dodi?
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Dodi.
IMPUTATO VALERIO – Dodi, certo che poi tutti affari suoi io non lo so, però con Caselli ci mise conoscenza lui di Caselli, con chi erano più...? E altri, adesso non li ricordo tutti però era Dodi che (inc.)... Su una parte, era lui che faceva fare, cioè la faceva lui, ce la faceva fare

a noi, facevamo insieme, insomma poi tant'è che pure lui ha fatto a GIGLIO. Ha fatto fatturazione con GIGLIO.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Conosceva, appunto chi conosceva degli altri... Con chi operava degli altri delle associazioni?
IMPUTATO VALERIO – Tutti, perché era tutti lì dal Pasquale Brescia, mangiava lì pure quindi erano tutti l'mezzogiorno lì ero. Eravamo pure a tavolo insieme.
TRIBUNALE – Trattavate affari illegali dell'associazione in presenza e con lui?
IMPUTATO VALERIO – Di illegali, se dovessimo parlare come quattro amici al bar, non era quello ecco al ristorante. Non era quello il clima.
TRIBUNALE – Quindi di questi affari illegali, illeciti ne parlavate anche in presenza del Bauchaoui Moncef?
IMPUTATO VALERIO – La falsa fatturazione, su alcune cose che potevo sentire ma più di altro, cioè non è che se sì. Se si parlava di intenzioni che avevamo noi di qualche cosa, non certamente davanti a lui.
TRIBUNALE – Certo.
IMPUTATO VALERIO - Ma questo anche davanti a un altro sodale eventualmente, se non è di quella caratura.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Stiamo parlando, lei sta per fare degli esempi di quest'ultima categoria dei propositi omicidiari, queste cose qui stiamo dicendo? Si sta riferendo lei.
IMPUTATO VALERIO – Quando io mettevo a conoscenza Dodi.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quindi...
IMPUTATO VALERIO – Poi è pseudo cognato di BLASCO, ma alla fine non...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto alla città di Reggio Emilia, Dodi aveva delle conoscenze? Di queste conoscenze vi ha fatto parte?
IMPUTATO VALERIO – Non ho capito, dottoressa.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Rispetto alla Città di Reggio Emilia personaggi di rilievo, lei fatto ha fatto il nome di Caselli no?
IMPUTATO VALERIO – Altroché. Aveva delle conoscenze che non avevamo neanche noi.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ecco, ve ne ha fatto parte di queste conoscenze per la realizzazione di affari eccetera?
IMPUTATO VALERIO – Allora io ebbi a conoscere un tale Giannetti, quelli del sale e tabacchi, chi conobbi più tramite lui? Un tale no Zini, adesso non mi ricordo... Comunque ne aveva, altroché. Sì sì, era molto inserito, perché lui frequentava i locali tipo happy hour così, era libero, era single perché si era separato quindi aveva...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Lei può ricordare di una occasione in cui siete stati insieme in questo contesto? Lei lo frequentava insomma, in cui sono state fatte queste presentazioni? Rispetto al mondo che frequentava Dodi?
IMPUTATO VALERIO – Che era conosciuto come a disposizione? Certo che era conosciuto a disposizione.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – No, io non le ho chiesto questo, ne prendo atto; le chiedevo se lei ha mai avuto una frequentazione con Dodi rispetto a questo mondo di conoscenze che lui aveva, se di questo mondo ne avete fatto parte anche voi.

IMPUTATO VALERIO – Dottoressa, allora io Dodi lo conobbi prima che lo vedessi lì da BLASCO, prima che lo vedessi lì da BLASCO lo conobbi nella palestra Fit Village credo si chiami: però era un saluto così. Ci si vede in palestra "ciao ciao" sai quando sono quei risi che ti prendono subito, ma sono saluti – come dire – così, non di entrare in affari o in che cosa; infatti quando lo incontrai lì da BLASCO "che ci fai tu qua?" e lì mi disse "no, sono il fratello della Karina" e poi da lì cominciò il rapporto pure più diciamo stretto con lui. E poi mano a mano il Dodi entrava sempre di più nelle dinamiche nostre della falsa fattura, diciamo era l'occhio di BLASCO il Dodi, era sempre lì da Brescia e vedeva...
TRIBUNALE – Possiamo dire che vedeva, sentiva e riferiva?
IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì, quello sì sì come no, certo. A BLASCO gli riferiva tutto, tutti i passaggi che avvenivano negli Antichi Sapori, lui era sempre lì proprio si metteva davanti che c'era un tavolino lì davanti all'entrata, in modo che non gli sfuggisse niente. Vedeva tutti che entravano ed uscivano, pranzo e cena era sempre lì.
TRIBUNALE – Ma delle dinamiche associative del gruppo, era stato reso edotto? Aveva capito come funzionava questa associazione, di tutte le tragedie, di tutti quei raggiri di cui parla lei, tutte quelle trame?
IMPUTATO VALERIO – Li fa pure lui, si rende partecipe pure lui nei raggiri, vedete che ci sono alcuni passaggi che io non so nella falsa fatturazione.
TRIBUNALE – Quindi aveva capito questi meccanismi, c'era dentro insomma.
IMPUTATO VALERIO – Un maestro.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Valerio scusi, c'è una...
IMPUTATO VALERIO – Poi coadiuvato dalla sorella pure, altroché.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Nella vicenda complessa dell'affare Oppido, quando si fanno le riunioni c'è Moncef? Perché poi adesso questo...
IMPUTATO VALERIO – In una, quella che mi stavo riferendo io poi che mi sono bloccato appunto per non stare a divagare, in una c'è, come no? Certo. E' al tavolo nostro addirittura, perché ci sono due tavoli che si formato e lui è al nostro tavolo.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E in quel tavolo chi c'è?
IMPUTATO VALERIO – Allora in quel tavolo ci sono: io, BLASCO, Sorcone Nicolino, Alfonso Paolini, Totò Muto e Giuseppe Iaquinta. Adesso non mi ricordo se ce n'era un altro. Comunque eravamo questi dottoressa.

Sull'importanza dell'AFFARE OPPIDO non è qui il capo di tornare, potendosi effettuare un rimando alla sede in cui esso è stato approfonditamente trattato (cfr. Cap. XIII). Qui preme sottolineare solo che VALERIO ha perfettamente descritto il senso della riunione del 30.6.2011 alla quale aveva partecipato pure BAACHAOUI Moncef insieme GRANDE ARACRI Salvatore (figlio di Francesco), VILLIRILLO Romolo, MUTO Luigi, Pasquale BATTAGLIA, CRIVARO Antonio e RUGGERO Salvatore, seduti ad un tavolo, e SARCONE Nicolino, BLASCO, Pasquale BRESCIA, Alfonso PAOLINI e Totò MUTO classe '55 ad un altro tavolo. BAACHAOUI Moncef sedeva a questo secondo tavolo. Alla riunione era presente anche PERITI Federico. Nel corso di questa riunione, come si ricorderà, i sodali parlarono dell'AFFARE OPPIDO e chiesero delucidazioni a VILLIRILLO in ordine ai 348.000 euro della seconda tranche di pagamenti. Esso, tuttavia, non ammise, in tale

circostanza, di aver preso i soldi limitandosi, invece, a rispondere che lui "si relazionava con GRANDE ARACRI Nicolino" (che in quel momento si trovava in ospedale).
Si riporta uno stralcio dell'udienza del 5.10.2017:
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Valerio aspetti un secondo prima di arrivare a questo punto: Ci sono state riunioni in Emilia per questo fatto?
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Quali?
IMPUTATO VALERIO - Una agli Antichi Sapori, la seconda ai Laghi di Tibia, la terza da Mesiano Domenico al ristorante (inc.).
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Bene, per ciascuna di queste riunioni ci dica dove eravate e chi c'era e cosa è stato detto.
TRIBUNALE – Allora in quella dei Antichi Sapori erano due tavoli, erano formati due tavoli: nel primo tavolo c'era Grandi Aracri Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Figlio?
IMPUTATO VALERIO – Figlio di Francesco, u calamaru lo chiamano dottoressa, calamaro è soprannome.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì, poi chi c'era?
IMPUTATO VALERIO – Poi c'era Romolo Villirillo, poi c'era Muto Luigi, poi c'era Pasquale Battaglia, poi c'erano altri dottoressa, adesso non me li ricordo però c'erano altri.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Eh ma lei si deve, adesso si concentri che poi le faccio la contestazione.
IMPUTATO VALERIO – Sì allora c'era Crivaro Antonio, credo – adesso non mi ricordo se c'era Ruggiero o Ruggeri Salvatore detto cinghiale – e questo è un tavolo; adesso questi mi stanno venendo i nomi (inc.) ci ritorno sopra; al secondo tavolo diciamo il tavolo rotondo – come lo chiamavo io perché li eravamo al tavolo rotondo - c'erano Valerio, Sarcone Nicolino, BLASCO, Dodi, Pasquale Brescia, chi c'era più? Alfonso Paolini, mi pare Totò Muto 55.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Allora si fermi un secondo che controllo quello che lei ha dichiarato. Allora a pagina 63 dell' interrogatorio del 26 luglio 2017; lei ha detto "agli Antichi Sapori dove partecipano Grandi Aracri Salvatore, Muto Luigi, Romolo Villirillo, Battaglia Pasquale, Perini Federico".
IMPUTATO VALERIO – Federico sì, infatti ho detto altri però non...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Conferma che c'era anche Periti?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì. Perché erano persone che non gli ho molto alla mano, quindi non...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Poi aveva messo Battaglia Pasquale, poi aveva messo Ruggeri Salvatore detto o cinghiale e alla domanda se ci fosse stato anche Oppido Domenico ha detto che non se lo ricordava.
IMPUTATO VALERIO – Non me lo ricordo più (inc.) mi sto scervellando ma non... Lo metto punto interrogativo, perché non me lo ricordo.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Invece nell'altro tavolo lei ha menzionato BLASCO Gaetano, Valerio Antonio, Dodi Moncef Baachaoui, Toto Muto, Paolini Alfonso, Sarcone Nicolino.
IMPUTATO VALERIO – Pasquale Brescia che veniva lì... Non era fisso con noi, però veniva..

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì sì, e Brescia Pasquale era che interveniva sì; poi alla domanda..

La presenza di BAACHAOUI Moncef al ristorante Antichi Sapori per discutere di affari illeciti, in specie di falsa fatturazione, è attestata anche dall'altro collaboratore di Giustizia, MUTO Salvatore che ha descritto un incontro avvenuto alla presenza di SARCONE, VILLIRILLO, LAMANNA PAOLINI, BRESCIA e COLACINO Michele ed al quale era interessato anche BAACHAOUI Moncef. Per questo motivo BLASCO lo fece sedere al tavolo con loro (cfr udienza 20.11.2017)

IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'ho detto, due volte l'ho visto, non mi ricordo di preciso ma la fisionomia è quella. L'ho visto una volta lì da BLASCO e un'altra volta agli Antichi Sapori Stavamo aspettando BLASCO e c'era questo, con un'altra persona, che poi lo fece sedere con noi BLASCO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E chi eravate?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Agli Antichi Sapori, in quanto si doveva parlare di un'operazione che interessava anche lui
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, ha detto "eravamo"; chi eravate agli Antichi Sapori?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io e Lamanna eravamo andati agli Antichi Sapori, e c'erano, se non sbaglio, anche Sarcone, Paolini, Brescia... non mi ricordo adesso. Comunque eravamo i soggetti che ci eravamo incontrati agli Antichi Sapori e c'era lui che... se non sbaglio c'era anche Villirillo. E lo fece sedere con noi, in quanto dovevano parlare sempre del sistema fatturazioni, che interessava anche lui.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI – Il 17 novembre a noi disse che "in quell'occasione erano presenti, Lamanna, lei, Sarcone Nicolino, Colacino Michele, Villirillo Romolo e Battaglia Pasquale".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – "In un altro tavolo c'era già Dodi. E poi, quando è arrivato BLASCO, lo ha invitato a sedersi".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi la presenza degli altri che oggi non ricordava, e cioè Sarcone Nicolino, Colacino Michele, Battaglia Pasquale...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, l'ho detto, Sarcone l'ho detto. Non mi ricordavo di Colacino, ma perché ne abbiamo fatte tante.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma questa operazione di cui si doveva discutere, era un'operazione che coinvolgeva anche questa persona?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E sotto quale profilo? Lei ricorda, era un imprenditore, era...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era una ditta dove si doveva fare le fatture e BLASCO utilizzava questo soggetto. Doveva occuparsene BLASCO e disse che tanto lo doveva fare lui e si poteva sedere al tavolo.

Secondo l'accusa, un significativo elemento dimostrativo della partecipazione del BAACHAOUI alla associazioine mafiosa deriverebbe da un'altra vicenda emersa dalla testimonianza di GIGLIO Giuseppe. Il collaboratore di giustizia, infatti, all'udienza dell'11.11.2016 ha riferito che BAACHAOUI Moncef, insieme al complice PERITI Federico - storico militante della cosca Arena, battezzato da ARENA Carmine e uomo di fiducia di PUGLIESE Michele e PUGLIESE Franco - aveva sottratto un frantoio a Gian Battista DI Tinco, dando vita ad una vicenda che condusse, addirittura, all'intervento di GRANDE ARACRI Nicolino. Ed invero, il proprietario del frantoio, Di Tinco Giambattista, era un uomo vicino alla famiglia GRANDE ARACRI in ragione di legami parentali. Per questo contattò SARCONE e LAMANNA per risolvere la questione. Venne organizzata una riunione nel maneggio di BRESCIA Pasquale, in Emilia, per risolvere la questione. A tale riunione venne invitato anche MUTO Antonio classe '71 perché il frantoio, dopo l'affitto, era stato stanziato nel suo piazzale a Gualtieri. In questa riunione venne spiegato chi era Di Tinco Giambattista, e che Moncef e Periti non avrebbero dovuto permettersi di fare una cosa simile; venne quindi deciso che il frantoio doveva tornare nella disponibilità del suo proprietario. PERITI Federico non era però intenzionato a restituirlo e, quindi, Nicolino GRANDE ARACRI decise di fare una visita a Isola Capo Rizzuto per spiegare di persona la situazione agli ARENA. In seguito all'intervento di Nicolino GRANDE ARACRI, il frantoio venne restituito al proprietario dopo essere stato rinvenuto nelle mani di un soggetto napoletano che avrebbe provveduto a vendere all'estero il frantoio. GIGLIO seppe della vicenda direttamente da PERITI e da Di Tinco (cfr. udienza 1.12. 2016):

P. M. – Sì, lo dica. Lo riferisco, lo riferisca.
DICH. GIGLIO G. – Moncef, insieme con Periti Federico, avevano preso un frantoio in affitto da Di Tinco e, questo frantoio, poi loro se lo sono venduti, perché il Moncef aveva delle conoscenze giù in Africa, e tramite un napoletano, che conosceva Federico, l'hanno venduto senza dire niente, un bene che non era suo.
P. M. – Periti Federico, ce lo presenti: chi è? Lei ha reso tante dichiarazioni: Periti chi è? Per capire il soggetto con cui si muove Moncef in questo senso.
DICH. GIGLIO G. – Periti Federico è un affiliato della cosca Arena. Periti Federico, l'ha proprio battezzato Carmine Arena prima di morire. Stiamo parlando che Periti Federico è stato sempre la persona di fiducia di Pugliese Michele e di Pugliese Franco. Periti Federico aveva anche le aziende intestate a lui, alcune aziende di Pugliese e alcune aziende di Franco.
PRESIDENTE
P. – Quindi Moncef fu quest'operazione con Periti, che è del gruppo Arena, nonostante fosse uomo di fiducia di BLASCO? Vuole dire questo?
DICH. GIGLIO G. – C'è di più. Se la dottoressa mi dice che posso andare avanti e che non ci sono delle cose che sono...
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Completi, completi quest'episodio.
DICH. GIGLIO G. – Diciamo che l'operazione è stata fatta da Moncef e da Periti, però poi che cos'è successo? E' successo che per questo frantoio sono andati a toccare Di Tinco Giambattista, che è una persona vicino alla famiglia Arena, tra l'altro perché ha sposato una che è vicino alla famiglia Arena, e in più... mi scusi, GRANDE ARACRI, *non Arena,*

GRANDE ARACRI *Nicolino; e in più il papà di Giambattista Di Tinco c'ha il San Giovanni vecchio con* GRANDE ARACRI *Nicolino.*

P. M. – Benissimo. Quindi cosa accade in questa situazione? Quindi, sostanzialmente, Moncef e Periti sottraggono questo frantoio che è di Di Tinco, che è una persona che gravita intorno ai GRANDE ARACRI. *Cosa succede?*

DICH. GIGLIO G. – Moncef e Periti stavano facendo quest'operazione per guadagnarsi qualcosa senza consultare le persone, per guadagnarsi qualcosa per poterselo tenere loro. Questo era il tutto il concetto.

P. M. – E come viene risolta la vicenda?

PRESIDENTE

P. – Vengono scoperti?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Perché poi il Di Tinco, giustamente, tramite Sarcone e Lamanna, c'è stata una riunione nel maneggio di Brescia, dove questo frantoio doveva tornare assolutamente indietro, perché interessava direttamente Nicolino GRANDE ARACRI. *Frantoio che poi, giustamente, per ritornare indietro, è dovuto intervenire lo stesso* GRANDE ARACRI *Nicolino direttamente.*

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Quindi c'è una riunione... Mi scusi, lei ha detto il maneggio di Brescia; cosa intende per maneggio di Brescia?

DICH. GIGLIO G. – Dove ci sono le stalle con i cavalli, penso io.

P. M. – Esatto. Ma Brescia Inteso Brescia l'imputato, Brescia Pasquale?

DICH. GIGLIO G. – Sì, Brescia Pasquale, certo.

P. M. – Okay. Quindi abbiamo una riunione che avviene nel maneggio di Brescia Pasquale, e quindi siamo in Emilia: giusto?

DICH. GIGLIO G. – Sì. E' stato chiamato in causa anche Muto perché? Perché questo frantoio, quando è stato preso a noleggio, è stato appoggiato nel piazzale di Muto, di Muto lì a Gualtieri.

P. M. – Muto Antonio classe '71.

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che il piazzale è sia di Muto Antonio che di Muto Salvatore.

P. M. – Muto Salvatore, suo cugino.

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

P. M. – Okay. Quindi c'è questa riunione al nord, presso il maneggio di Brescia; cosa viene detto in questa riunione? E poi mi deve ritornare a ripetere come si è finiti giù, inteso da GRANDE ARACRI *Nicolino.*

DICH. GIGLIO G. – In questa riunione... che il frantoio doveva tornare indietro, in quanto è stato spiegato in quella riunione Di Tinco Giambattista chi era, e quindi non dovevano permettersi a fare una cosa del genere. Ma...

P. M. – "Ma..."?

DICH. GIGLIO G. – Le stavo dicendo, non dovevano permettersi a fare quello che è stato fatto, sia a Moncef è stato ribadito e sia a Periti Federico. Cosa che, però, non è stato. Periti non gliel'ha portato indietro, il frantoio, fino a quando Nicolino GRANDE ARACRI *non ha dovuto mandare a Isola Capo Rizzuto a spiegargli la cosa com'era, che quel frantoio andava riportare indietro. E sono dovuti intervenire gli Arena per questo.*

P. M. – Perché Periti era degli Arena.

P. – Sì, l'aveva già detto.
DICH. GIGLIO G. – Certo.
P. M. – Quindi la questione non si risolve nel summit presso il maneggio di Brescia in Emilia, ma arriva ad un livello superiore, tanto che GRANDE ARACRI *Nicolino manda a chiamare gli Arena per risolvere la questione. La questione finale, dopo questa situazione in Calabria, come si conclude? Cos'hanno fatto questi due?*
DICH. GIGLIO G. – Hanno dovuto riportare indietro il frantoio.
P. M. – Quindi è stato restituito il frantoio.

Le dichiarazioni del collboratore di giustizia, sul punto, sono state oggetto della testimonianza del Maresciallo D'Agostino all'udienza del 20.4.2017, che ha riferito in merito agli elementi che l'accusa avrebbe individuato a riscontro del racconto del GIGLIO, anche ala luce della documentazione prodotta dalla difessa all'udienza del 1.12.2016 (denuncia di furto del frantoio sporta da De Tinco Giambattista; documenti e bolla di accompagnamento del frantoio; contratto di noleggio del frantoio tra De Tinco Giambattista e legale rappresentante della NEW SERVICE SOLUTION s.r.l) .
Sulla base di tale documentazione la difesa ha sostenuto la falsità del racconto del collaboratore posto che, a suo dire, il soggetto che era stato trovato in possesso del frantoio e poi arrestato non era un napoletano, il frantoio era stato restituito a Di Tinco in seguito ad un'attività della Polizia di Stato di Massa Carrara e, inoltre, all'epoca dei fatti, cioè tra il 17.11.2010 (data del contratto di noleggio) e l'aprile 2011 (data della restituzione del frantoio), Nicolino GRANDE ARACRI era detenuto.
Dagli accertamenti esperiti è quindi emerso che Di Tinco Giambattista è nato a Reggi Emilia il 24.1.1975 e risulta coniugato dal 17.5.2008 con ARABIA Filomena, figlia di Giuseppe e Faragò Annamaria. La moglie di Di Tinco Francesco era formalmente amministratrice delegata della impresa ARTEDILE, impresa riconducibile ai fratelli ARABIA Salvatore, ARABIA Antonio, ARABIA Pasqualino e ARABIA Giuseppe, padre di ARABIA Filomena. Questa società era già emersa nell'indagine *GRANDE DRAGO* del 2004 condotta dalla DDA di Catanzaro nel procedimento n 2643 del 2004, in quanto utilizzata da DRAGONE Antonio, il vecchio boss di Cutro, poi ucciso a maggio 2004 (cfr. Cap. III).
Di Tinco Gian Battista era soggetto in stretto contatto con alcuni esponenti del sodalizio emiliano, ciò risultando, ha spiegato il teste, da:
- Un controllo eseguito a Reggio Emilia in via Vico il 30 luglio del 2013, ove venne identificato unitamente a Sarcone Carmine.
- Un controllo eseguito al valico Brogeda in entrata verso l'italia il 30.09/2005 ove è stato identificato con Crivaro Antonio.
- Nella rubrica telefonica del cellulare di Brescia Pasquale viene trovato il numero telefonico di Di Tinco (cfr. testimoninaza Appuntato Serafino Presta udienza 11.4.2017);
- Molti esponenti di spicco del sodalizio si rivolgevano per il noleggio e la sistemazione meccanica dei mezzi a Di Tinco, come dimosstrato da una serie di intercettazioni telefoniche:
- Conversazione 597 RIT 116/2011 con RIILLO Pasquale;
- Conversazione 3436 RIT 110/2011 con GIGLIO Giuseppe;
- Conversazioni n. 4136 e 7929 RIT 119/2011 conVERTINELLI Palmo;
- Conversazione n. 318 del 30 maggio 2011 con Cappa Salvatore;

- Conversazioni n. 102, 416 RIT 2981/2011 con BOLOGNINO Michele;
- Conversazioni n. 805 RIT 3168; la 4259, RIT 3168; la 5310, RIT 3168; la 6913, RIT 113 del 2012 sempre con BOLOGNINO Michele;
- Conversazioni n. 10566, 1273 e 2336, RIT 3276 del 2011, e la conversazione 305 del 2012 con DILETTO Alfonso;
- Conversazioni n. 9575, 9578, RIT 2740 del 2011 con FLORO VITO Gianni;

gli inquirenti hanno ricostruito l'episodio del frantoio anche attraverso i documenti depositati dalla difesa e più precisamente:

1) Denuncia di furto presentata il 2 dicembre del 2010: in questa denuncia Di Tinco, per conto della DG SERVICE denunciava il furto del frantoio CAMS modello UTM60.12, ed asseriva di averlo noleggiato ad una società, la NEW SERVICE SOLUTION Di Agidin Quazim. Il danno dichiarato era di 160.000 euro.

2) Segnalazione in banca dati delle forze di Polizia: da una segnalazione presente in banca dati è stato accertato che il 7.4.2011, il personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Massa rinviene il frantoio all'altezza del casello autostradale di Chiusa, a Bolzano.

3) Verbale di sequestro redatto dalla Polizia: dal verbale di sequestro si evince che il frantoio, al momento del rinvenimento, avvenuto il 7.4.2011, era trasportato da Carlo Magna Egidio, sul rimorchio targato AD22045 intestato a Catena Antonio ma di fatto appartenente alla SIRIA CAR S.r.l, sede a Padula, Salerno via Nazionale, riconducibile a Cardinale Giuseppe. Il rimorchio era trainato dal veicolo Tir Iveco Eurotec targato BP781VC, intestato alla VITO TRASPORTI, con sede a Isola Capo Rizzuto e deposito a Gualtieri.

4) Verbale integrativo della denuncia di furto: cinque giorni dopo il ritrovamento del frantoio, Giambattista integrava la sua denuncia presso la sezione della polizia Stradale di Reggio Emilia, distaccamento di Guastalla, poiché si accorge, al momento della restituzione del frantoio, che l'impianto di frantumazione gli era stato restituito privo di pezzi importanti, di valore. Il danno viene quantificato in 50.000 euro coperto dall'assicurazione.

5) OCP presso il ristorante Antichi Sapori riconducibile a Brescia Pasquale del 30.6.2011: all'incirca due mesi e mezzo dopo il ritrovamento del frantoio riconsegnato a Di Tinco Giambattista, i Carabinieri di Fiorenzuola e i Carabinieri di Reggio Emilia, effettuano un servizio di osservazione presso il ristorante Antichi Sapori, e documentavano l'incontro tra VILLIRILLO Romolo BATTAGLIA Pasquale, PERITI Federico, GRANDE ARACRI Salvatore classe '79 (il figlio di GRANDE ARACRI Francesco), BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOUI Moncef, SARCONE Nicolino e PAOLINI Alfonso.

Da una consultazione della banca dati, ha spiegato il teste, era emerso che il frantoio di Di Tinco venne sequestrato nell'ambito di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato, la cosiddetta "operazione Giuda", volta a disarticolare un'organizzazione dedita a furti, ricettazione di mezzi d'opera nella fattispecie frantoi cingolati per la frantumazione di inerti, che era capeggiata da un campano, tale Cardinale Giuseppe. Questi mezzi venivano poi espatriati all'estero.

Vi è inoltre un'altra denuncia presentata da un imprenditore di La Spezia, tale Del Santo Paolo, che denuncia il furto di un frantoio marca RIMAC di 270.000 euro.

Le verifiche eseguite sulla figura di Cardinale Giuseppe hanno permesso di accertare che si trattava di un soggetto non napoletano ma proveniente dalla provincia di Salerno,

plurisegnalato agli atti di Polizia per reati inerenti il patrimonio e che risultava aver soggiornato anche a Modena, dov'era stato sottoposto nel 2010 agli arresti domiciliari presso una propria abitazione; il 10.12. 2013 venne segnalato per evasione dalla misura a cui era stato sottoposto proprio dal Comando dell'Arma di Modena.
Circa la SIRIA CAR S.r.l., citata nel verbale di rinvenimento, con sede a Padula, essa era effettivamente una società riferibile a Cardinale che ne viene anche nominato liquidatore. Tale società aveva come attività la commercializzazione di veicoli e rimorchi anche di tipo industriale.
Per quanto attiene alla figura di Carlo Megna Egidio, dagli accertamenti eseguiti l'autista identificato dalla Polstrada e incaricato di trasportare il frantoio in Austria era risultato essere un soggetto che aveva effettivamente avuto contatti con MUTO Antonio classe '71 (prog. n. 179, RIT 404/2011). GIGLIO aveva, infatti, dichiarato che il frantoio venne per un periodo di tempo custodito da MUTO Antonio Classe '71. Il 7.4.2011, giorno del rinvenimento del frantoio, Carlo Magno Egidio venne trovato alla guida di un Tir Iveco Eurotec, intestato alla VITO AUTOTRASPORTI con socio unico. Questa ditta ha sede legale a Isola Capo Rizzuto, via Pietro Nenni, ma unità locale, deposito e sede amministrativa a Gualtieri, frazione Santa Vittoria, nonché sede operativa a Boretto, via Mediterraneo, numero 1, il cui rappresentante è Tarantino Diego che, unitamente al PERITI Federico, è soggetto ritenuto vicino alle cosche isolitane.
Essi sono da considerarsi i prestanome di PUGLIESE Michele, affiliato alla cosca Nicoscia, ma con legami anche con gli Arena. Ed invero, sia PERITI che Tarantino Diego sono stati imputati e condannati nell'indagine nominata "Zarina Aurora" (cfr. produzione in atti: procedimento penale> DVD> sentenze utili) quali prestanome di PUGLIESE Michele la cui vicinanza alla cosca ARENA e la cui caratura criminale, così come il suo peso nel raggiungimento della pace tra le famiglie di 'ndrangheta, è dato oramai assodato .
Nella stessa indagine *PANDORA* emergono proprio i contatti tra PERITI e PUGLIESE Michele.

Ritiene il Tribunale che gli elementi di prova portati dalla accusa, pur rendendo conto di un possibile coinvolgimento di PERITI Federico - soggetto storicamente legato alla cosca ARENA e prestanome di PUGLIESE Michele insieme a TARANTINO Diego - in una attività illecita dedita al furto e alla disarticolazione e vendita all'estero di mezzi d'opera, non riscontrano in modo puntuale una vicenda in cui i fondamentali sviluppi, rilevanti in ordine alla figura di BAACHAOUI Moncef, si snodano lungo una sequenza fattuale e temporale differente.
Basti allo scopo rilevare, che al di là del dato temporale, su cui possono ammettersi imprecisioni dovute al tempo trascorso, che la restituzione del frantoio non è avvenuta per effetto dell'intervento di GRANDE ARCARI Nicolino, ma per quello degli inquirenti che stavano indagando su quei fatti, e che la riunione svolta alla presenza di PERITI e di BAACHAOUI per imporre la restituzione del mezzo sarebbe avvenuta al maneggio di Brescia e non presso il ristorante Antichi Sapori. In proposito, appare dirimente il fatto che, per come ricostruita dal Tribunale grazie ai collaboratori di giustizia e alle intercettazioni già captate la vicenda relativa all'AFFARE OPPIDO, il *summit* del 30.6.2011, qui richiamato a riscontro

delle dichiarazioni di GIGLIO, era stato organizzato per parlare proprio di quella vicenda che in quei giorni stava mettendo alla prova il sodalizio (cfr. Cap. XIII AFFARE OPPIDO).
Nondimeno, il racconto di GIGLIO non non pare potersi dire smentito dalle produzioni della difesa, non essendovi ragione di dubitare che il fatto riferito dal collaboratore integri vicenda distinta da quella oggetto della attività di indagine svolta a riscontro del suo narrato, e pur sempre inserita in un contesto i cui confini criminali, questi sì, trovano una conferma nei riscontri riferiti dal Maresciallo D'Agostino, i quali danno conto dei rapporti tra la impresa "grigia" del Di Tinco e gli esponenti del sodalizio, nonché dei rapporti con PERITI Federico, storico membro della cosca ARENA.
In altri termini, la carenza di puntuali riscontri individualizzanti sulla intera vicenda, non priva il collaboratore di giustizia della attendibilità che gli va riconosciuta, quindi, anche in questa sede, avendo egli descritto un contesto criminale perfettamente aderente a quello emergente dai riscontri portati dalla accusa ed in cui ben si può inserire la, differente, vicenda da lui riferita. Anzi, il contesto criminale indicato pare fornire una spiegazione alla presenza di PERITI Federico alla riunione documentata dal servizio di OCP del 30.6.2011, in quanto soggetto certamente interessato, ed ammesso, alla attività illecita del sodalizio.
Che poi l'oggetto dell'incontro, svoltosi alla presenza dei vertici della associazione criminale, fosse attività illecita è dato pacificamente comprovato non solo dalle convergenti speicifche ed indipendenti dichiarazioni dei collaboratori di giusitizia che, come visto, hanno indicato nel BAACHAOUI un soggetto ammesso alla partecipazione delle riunioni in quanto pienamente inserito nella illecità attività del sodalizo - in specie quella concernente la falsa fatturaizone e altri illeciti che non superassero una certa soglia di gravità (quali i propositi omicidiari) - ma, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dal VALERIO proprio in relazione all'AFFARE OPPIDO che aveva reso necessario convocare quel *summit*. In questo contesto non stupisce la presenza del BAACHAOUI anche nell'ambito di un summit mafioso organizzato in relazione a un così importante affare criminale, soprattutto perché esso è stato condotto in un settore, quello finanziario e bancario, lungo il quale certamete BAACHAOUI aveva dato ampia prova al sodalizio di sapersi muovere, anche in vista di un reinvestimetno delle somme incassate in nuove operazioni finanziarie.

4.2. Conclusioni

In definitiva, il dibattimento ha restituito, sia grazie alle prove raccolte in relazione ai delitti fine che alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - specifiche, indipendenti e reciprocamente riscontrate ed aderenti alle altre prove acquisite - la prova della stabile partecipazione di BAACHAOUI Moncef alla associazione mafiosa, alla quale ha prestato il suo contributo soprattutto nella attività di falsa fatturazione, che rappresentava una parte fondamentale del suo programma, sia progettando ed attuando le singole operazioni nelle quali poteva immettere anche i propri capitali, sia individuando, anche grazie alle sue conoscenze nel mondo imprenditoriale, nuovi imprese con cui realizzare le operazioni fittizie, contribuendo in tal modo ad amplificare la capacità operativa del sistema ed il suo impatto nella economia.
Tutto ciò nella più ampia consapevolezza dell'imputato della caratura criminale dei soggetti con cui operava, con i quali, anzi, condivideva metodi di azione e finalità.

La partecipazione al sistema fraudolento di cui ai capi di imputazione 160 e 161, che tanto peso assumono nell'economia dell'azione del sodalizio lo dimostra, così come la sua possibilità di accedere alle riunioni che gli esponenti, anche di vertice, dell'associazione, organizzavano per discutere di affari illeciti, ivi compresi quelli fondamentali per l'azione del gruppo.

Infine, a segnare lo spessore criminale di BAACHAOUI Moncef pare opportuno evidenziare come egli, all'indomani della condanna inflitta, si sia dato alla latitanza, sfuggendo all'ordine di cattura disposto con l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa su richiesta dell'ufficio del Pubblico Ministero, e rinunciando a fare valere le proprie ragioni di fronte alle Autorità giudiziaria sia in sede cautelare che di merito

5. BELFIORE CARMINE

BELFIORE Carmine risponde di una molteplicità di reati fine: 24, 25, 90, 92, 106, 107, 115, 116, 120 (cfr. Cap. VII, VIII, IX).

Dagli accertamenti compiuti spicca con forza il suo febbrile impegno nell'ambito delle fatturazioni per operazioni inesistenti per le quali mette a disposizione le proprie società, intestate a terzi, e la sua azione, spesso coordinata a quella di FLORO VITO Gianni, garantendo a sè stesso ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, soprattutto, la costante disponibilità di liquidità di denaro da reimpiegare nel sistema illecito grazie alla sua capacità di prelevare denaro e alla non certo candida compiacenza di una funzionaria delle Poste, attratta dalle lusinghe di FLORO VITO Gianni.

Assai significativo è il coinvolgimento del BELFIORE nel sistema fraudolento accertato al capo 107 (cfr. Cap. VIII) che vedeva impegnati soggetti particolarmente attivi nella perpetrazione della attività di fatturazione per operazioni inesistenti quali, tra gli altri, GIGLIO Giuseppe (*dominus* del sistema), VULCANO Mario e FLORO Vito Gianni, che sono gli altri imputati al quali BELFIORE risulta maggiormente legato nella sua illecita attività.

Analizzando il capo 107 si è dato conto dell'impressionante volume di transazioni illecite effettuate dal BELFIORE nell'ambito di quel sistema fraudolento e dell'altrettanto impressionante importo delle somme da lui monetizzate, mediante prelievo dai suoi conti correnti postali personali e da quelli della società ARGON.

Il tutto, come sempre, dietro lo schermo rappresentato dalla fittizia intestazione delle sue società a terzi (cfr. Cap. IX capi 115,116), che rappresenta lo strumento tipicamente utilizzato dai sodali per garantirsi una tranquillità operativa lontana da possibili controlli e per mettere al riparo le proprie illecite accumulazioni da provvedimenti ablatori.

In tal modo BELFIORE Carmine ha fornito un fondamentale, consapevole, contributo, alla espansione dell'attività che, come accertato, rappresentava la maggior fonte di guadagno per la 'ndrangheta: la falsa fatturazione, grazie alla quale il sodalizio è riuscito ad espandere la sua capacità operativa e di infiltrazione nella economia, attraverso la crescente disponibilità di risorse finanziarie da reinvestire in nuovi investimenti illeciti o "formalmente leciti".

Il concetto è plasticamente scolpito nelle parole di colui che forse più di ogni altro era coinvolto, dando impulso diretto alla ideazione e programmazione di quella attività, sarebbe a dire il collaboratore di giustizia GIGLIO GIUSEPPE che, senza mezzi termini, ha dichiarato

che *"A Reggio Emilia il guadagno maggiore che arrivasse alla 'Ndrangheta era la fatturazione"*.

In tale contesto BELFIORE Carmine ha svolto un ruolo di primo piano.

Anzi, il suo coinvolgimento anche nel diverso sistema di falsa fatturazione orchestrato al capo 120, nel dare conto di una inquietante sinergia operativa tra i sistemi di falsa fatturazione creati dagli imputati nei rispettivi "settori e territori di competenza" in grado di moltiplicare, in linea tendenzialmente infinita, gli effetti illeciti della attività di falsa fatturazione e dei suoi effetti devastanti sulla economia, rafforza la dimostrazione della professionalità con cui il BELFIORE ha messo la sua opera a disposizione dell'intero sodalizio.

La collaborazione attuata da BELFIORE con GIGLIO Giuseppe e con CAPPA Salvatore, principali attori dei due sistemi illeciti e, terminali degli investimenti della cosca cutrese (cfr. Cap. VIII, capi 96 e 119) disvela il ruolo per nulla affatto secondario di BELFIORE Carmine, sul quale il sodalizio, tramite i suoi esponenti di vertice, sapeva di poter contare, soprattutto nella attività di falsa fatturazione.

La disponibilità di BELFIORE, in questo settore, è totale.

Per questo egli, sempre, in stretto legame con GIGLIO e FLORO Vito Gianni, ha consapevolmente contribuito ad impiegare la attività di falsa fatturazione per una finalità già altrove utilizzata (Genova) dal sodalizio come strumento di illecito arricchimento e di infiltrazione nei lavori pubblici. Ed è così che egli si è prestato a fornire a BOLOGNINO Michele e a BIANCHINI Augusto lo schermo protettivo della falsa fatturazione per nascondere l'invio di lavoratori da sfruttare sui cantieri della ricostruzione in vista della massimizzazione del reciproco guadagno, dando così la stura ad una proficua collaborazione tra l'imprenditore modenese e la 'ndrangheta dagli effetti potenzialmente devastanti, per un territorio già così duramente colpito dall'evento sismico.

La proficua attività di falsa fatturazione garantiva al BELFIORE disponibilità economiche da impiegare, come detto, non solo in nuova attività apparentemente lecite, ma anche nella commissione di reati quali l'usura e l'estorsione, in una spirale tendenzialmente illimitata. La responsabilità di BELFIORE per i rati contestati ai capi 25 e 26 ne è l'eloquente dimostrazione (cfr. Cap. VII).

La tipologia dei reati commessi, costituenti una parte fondamentale del programma dell'associazione mafiosa emiliana, la stretta collaborazione con esponenti di assoluto rilievo nell'ambito del sodalizio (GIGLIO e CAPPA) e la totale disponibilità dimostrata nel mettere la sua opera a disposizione del gruppo, dimostrano l'organico e stabile inserimento del BELFIORE nella associazione, all'interno della quale, peraltro, egli ha saputo di ritagliarsi, soprattutto in anni passati, un significativo spazio di azione anche nella attività usuraria ed estorsiva.

5.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Per questa via trovano dunque riscontro, quanto al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, le convergenti dichiarazioni dei tre fondamentali collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore che, sia pure con i limiti delle loro

rispettive conoscenze in relazione ai dettagli delle singole attività illecite compiute, hanno descritto BELFIORE come un esponente del sodalizio dedito alla falsa fatturazione, alla usura e capace, soprattutto prima dell'infortunio, di commettere fatti violenti. VALERIO Antonio, poi, ha collocato la partecipazione alla associazione mafiosa di BELFIORE - un fedelissimo di SARCONE - in anni risalenti, partecipando anche ad appostamenti e pedinamenti in vista di omicidi. Il concetto è stato ribadito anche da MUTO Salvatore, il quale, oltre a descrivere alcune azioni violente (rapine) commesse dal BELFIORE insieme a SARCONE, FRONTERA (ed altri) ha specificato di sapere che BELFIORE è soggetto affiliato con il grado di sgarrista o, addirittura, trequartino, aggiungendo di avere appreso tali notizie direttamente da SARCONE Nicolino e da LAMANNA Francesco.
A chiudere il cerchio sulla lunga militanza di BELFIORE nelle fila della associazione sono le parole di un collaboratore di giustizia storico come CORTESE Angelo Salvatore che, nel riscontrare MUTO e VALERIO, ha confermato di conoscere BELFIORE Carmine (noto come Cainzza) e di sapere che commetteva rapine con Carmine SARCONE e con Francesco FRONTERA, soprattutto nel veronese (cfr. udienza 14.2.2017)

Nel dettaglio:
- Giglio Giuseppe ha definito BELFIORE Carmine, come partecipe della associazione seppur non affiliato, dedito alla attività di falsa fatturazione, in specie nella monetizzazione del denaro agli sportelli postali (cfr. udienza 22.11.2016). In precedenza, nel descrivere SESTITO Salvatore, il collaboratore aveva definito costui come un soggetto dedito all'usura, collaborando proprio con BELFIORE Carmine (cfr. udienza 18.11.2016)

- Queste, invece, le parole di VALERIO (cfr. udienza 12.10.2017)

PRESIDENTE – Fotografia numero 6, Belfiore Carmine, noto a Cutro. Cosa ci sa dire di Belfiore Carmine?
IMPUTATO VALERIO – È una persona vicinissima e fedelissima dei Sarcone, in molteplici attività.
PRESIDENTE – È affiliato all'associazione di cui ha parlato?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, di lunga data.
PRESIDENTE – Ha gradi?
IMPUTATO VALERIO – Se ha gradi, questo non lo so.
PRESIDENTE – Che attività svolge?
IMPUTATO VALERIO – Nessuna, se non quello di andare a ritirare soldi alle poste.
PRESIDENTE – Quando dico attività, voglio dire nel contesto dell'associazione di cui ha parlato?
IMPUTATO VALERIO – Prima che si infortunasse era molto attivo. Ultimamente ha fatto da prestanome, ha fatto società con Servino, Floriovito, poi con Gianni. Insomma, lavori in tutto e per tutto.
PRESIDENTE – È stato coinvolto in fatti violenti?
IMPUTATO VALERIO – Ha fatto rapine negli anni quando stava bene. I fatti violenti, lui è uno di quelli che andò giù a fare da vedette con Dragone.

PRESIDENTE – Altro? Le risulta che abbia per caso fatto pedinamenti, in vista di eventuali omicidi, tentativi?
IMPUTATO VALERIO – Quando dico vedette è questo che intendo, signor Presidente. Poi, di che natura precisa...
PRESIDENTE – Rispetto a quando, molti anni fa, si tentava di uccidere Bellini, lei so se questa
persona ha avuto un ruolo, in quanto a pedinamenti, controlli?
IMPUTATO VALERIO – A casa mia, in quel periodo, non veniva lui, però chi era vicino a Sarcone tutti quanti, certo.
PRESIDENTE – Proseguiamo.
IMPUTATO VALERIO – Dodi Baachaoui.
PRESIDENTE – Un attimo solo, volevo tornare su Belfiore.
IMPUTATO VALERIO – Anche al tentativo di Bonaccio partecipò lui
PRESIDENTE – Come attività illegali, svolte da Belfiore, sa se ha prestato dei soldi a Lusetti Matteo?
IMPUTATO VALERIO – Questo dei soldi lo faceva, su Lusetti so che facevano attività Adesso se in quell'occasione... so che con Sestito Salvatore questo facevano.
PRESIDENTE – Avevano fatto, con Sestito Salvatore, dei prestiti a Lusetti Matteo?
IMPUTATO VALERIO Sì, questo facevano.
PRESIDENTE – Sa se questi prestiti fossero con tassi usurai?
IMPUTATO VALERIO – Certamente non sono una onlus di beneficienza, signor Presidente Sì sì, con tasso ad usura, certo.
PRESIDENTE – Sa se ha avuto un ruolo in rapporti tra Bianchini e Giglio?
IMPUTATO VALERIO – Tra Bianchini e Giglio, questo non lo so, ma lui con Giglio sicuro.
PRESIDENTE – Che tipo di rapporti? Aveva delle società intestate, emetteva delle fatture?
IMPUTATO VALERIO – Credo di sì. Da quanto sapevo io, aveva qualche cosa con Selvino; poi so che la moglie, l'attuale moglie, ha lavorato presso Selvino, come impiegata, poi è anche da Muto, credo, lavorava come impiegata. Poi è diventata sua moglie e quindi non... non so ancora se presta maestranze lavorative, diciamo.
PRESIDENTE – È al corrente di altre attività usurarie, in danno di altre persone, poste in essere dal Belfiore?
IMPUTATO VALERIO – Ma ce n'erano, lui questo faceva, signor Presidente. Adesso non me le ricordo tutte, ma di quelle che ho menzionato sono certissimo su quello che ho detto. Adesso, ricordarmele tutte o saperle tutte...
PRESIDENTE – Certo. Ganci Giovanni lei l'ha conosciuto?
IMPUTATO VALERIO – Ganci Giovanni no, signor Presidente. Io l'ho visto solo in aula questo signore qua. Se è quello che è venuto in aula, l'ho visto, ma l'ho visto solo lì, non lo conoscevo prima.
PRESIDENTE – E quindi, in questo momento, di episodi specifici di usura commessi, compiuti da Belfiore Carmine, non gliene vengono, però conferma che era attività che questi signori facevano?
IMPUTATO VALERIO – Tutta quella.
PRESIDENTE – Quanto all'attività di emissione di fatture false, cosa sa dire in relazione?

IMPUTATO VALERIO – Era continua. Il prelievo al bancomat, lui era... era una cassa continua, appunto.

- Questa, invece, la voce di MUTO Salvatore (cfr. udienza 28.11.2017)

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Lui è persona vicina alla 'ndrangheta già da vecchi anni, in quanto avevano una batteria di persone, dove c'era Sarcone Carmine, Curcio Salvatore, Frontera Francesco Sestito Salvatore, Liperoti Giuseppe, dove facevano anche rapine. Loro poi, quando sono venuti al nord, dopo tanti anni sono entrati anche loro nel sistema della fatturazione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa se è battezzato Belfiore, se ha una dote?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Io so che era stato battezzato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E sa che dote avesse, o grado, o come vuole lei?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io so che lui adesso aveva acquistato il trequartino, però all'epoca era da sgarrista.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei questo da chi l'ha saputo? Ce lo dica sempre.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Da Lamanna Francesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci disse, il 25 ottobre, che glielo aveva detto Sarcone Nicolino.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma anche Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa qualcos'altro in relazione ad azioni poste in essere da Belfiore? Ci ha parlato di false fatture, dell'essere parte di una batteria di rapinatori ci ha detto, sa altro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. So che una volta, quando erano giù, stavano preparando un'azione, dovevano fare una rapina, stavano preparando il tragitto e lui, e Sarcone Carmine che era alla guida. Curcio Salvatore e Frontera Francesco, nel fare la curva andarono a sbattere alla banca di Cutro, si incendiò la macchina e loro scapparono.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi ha riferito questo fatto, indicandolo tra il 1994 e il 1998. Lo conferma?
DIFESA, AVV. PISANELLO – Scusi, ma si può prima... questa è suggestiva! Se si può prima dire quando lo colloca.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È suggestiva, lo confermo. È stata suggestiva, chiedo scusa. Quando lo colloca? Succede.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, erano quegli anni qua, perché erano ancora gli anni che erano giù. In quegli anni là, mica tutti i giorni andavano a sbattere alla banca, si può andare a vedere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Che lei sappia, ha partecipato ad altri delitti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, detto da Sarcone, so che lui partecipò anche ad azioni. Di preciso no, ma partecipò ad azioni criminali.

5.2. Conclusioni

In definitiva, la certezza probatoria relativa alla partecipazione del BELFIORE al delitto associativo derivante dalle prove raccolte con riferimento ai delitti fine, trova un'ulteriore, oltremodo significativa, conferma nelle testimonianze dei collaboratori di giustizia, storici e nuovi.

Il granitico quadro probatorio dimostra, in definitiva, la risalente, stabile ed organica partecipazione del BELFIORE all'associazione mafiosa, all'interno della quale egli, fedelissimo al suo vertice, ricopriva, addirittura, un grado formale.

Una figura, in altri termini, ben lontana da quella dell'innocente ed ingenuo personaggio che, colpito dalla sventura di un avere subito un grave infortunio che lo ha menomato fisicamente e bisognoso di denaro per fare fronte al suo sfrenato desiderio di gioco d'azzardo, si è trovato costretto a fare false fatture, lasciandosi alle spalle estemporanee esperienze delittuose (cfr. dichiarazioni imputato udienza 3.4.2018).

6. CRIVARO ANTONIO.

CRIVARO Antonio è chiamato a rispondere solo del delitto associativo.

Tuttavia la sua figura si staglia trasversalmente su alcune vicende assai significative nella complessiva economia dell'operatività del sodalizio, quali le estorsioni a Maffioletti e Prior (capi 79-80-81-82) e alcuni suoi affari significativi (in specie il Piano Cutro e il fallimento Rizzi; cfr. Cap. XII) la cui riuscita è stata, per un certo periodo, in qualche modo legata anche alle vicende coinvolgenti, sia pure su un diverso piano, il CRIVARO. Sullo sfondo, sempre la figura di GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta.

Le conversazioni telefoniche intercettate e i servizi di OCP attestano, poi, rapporti ben più estesi tra il CRIVARO e i vari esponenti del sodalizio, collocandolo all'interno dello stesso in una posizione per nulla affatto defilata, definitivamente disvelata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

6.1. Estorsione in danno di Maffioletti Fabrizio

L'esatto inquadramento della figura di CRIVARO Antonio rende opportuno trattare, sia pure sinteticamente, le consecutive e concatenate attività estorsive, contestate ai capi di imputazione 79-80-81-82, consumate ai danni degli imprenditori Maffioletti Fabrizio e Prior Pierferdinando, debitore del primo.

Esse sono state oggetto esclusivo dell'accertamento svolto in sede di giudizio abbreviato all'esito del quale è stata affermata la penale responsabilità di GUALTIERI Antonio e TATTINI Roberta (oltre a quella di Elezaj Bibil).

La sentenza di condanna è oramai dotata della forza di cosa giudicata.

Pur non essendo oggetto di specifico accertamento da parte del Tribunale in questo processo, i fatti sono stati oggetto di analisi nel corso dell'istruttoria, trattandosi di vicenda il cui significato trascende - al pari di altre azioni estorsive (cfr. ad esempio capo 29, 30, 71, 74) – la dimensione illecita in sé considerata, essendo rappresentativa del *modus operandi* del sodalizio e del suo programma, all'interno del quale occupa uno spazio significativo la finalità di acquisire posizioni di dominio all'interno di attività economiche strumentali al suo illecito

arricchimento e al suo consolidamento nel tessuto dell'economia locale, senza peraltro dimenticare l'interesse della cosca calabrese.
Orbene, all'interno dell'attività estorsiva commessa ai danni di Maffioletti Fabrizio si colloca anche la figura di CRIVARO Antonio, pur non imputato della stessa.
Di quei fatti occorre pertanto dare conto, sia pure tratteggiandoli nelle loro linee essenziali in quanto già accertati con la forza del giudicato, dando altresì conto del contesto storico-criminale in cui gli stessi maturano.

Come già ampiamente acclarato nel corso dell'intero processo, dopo la "caduta" di VILLIRILLO Romolo, Nicolino GRANDE ARACRI aveva deciso di affiancare a al primo - oramai sospettato di avere sottratto ingenti somme di denaro al capo Nicolino - GUALTIERI Antonio, che aveva così acquisito poteri sempre più ampi, in quanto incaricato direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino di coordinare le attività nel nord Italia legate agli interessi economici della cosca calabrese, attivandosi verso nuove iniziative volte al rafforzamento finanziario della cellula emiliana e cutrese (cfr. Cap. VIII e XII).
All'ascesa di GUALTIERI Antonio si assiste nell'estate del 2011, trascorsa a Cutro dal 31 luglio fino al 20 agosto. Di essa ha reso conto il Maresciallo Cotza alle udienze del 15 e del 16 giugno 2016, evidenziando non solo gli esiti della attività di intercettazione, ma anche molteplici eventi certificati attraverso documenti e servizi di OCP. GUALTIERI rientrava a Reggio Emilia il 21.8.2011 e da quel momento aveva iniziato a manifestare il potere di spendere il proprio nome all'interno del sodalizio criminale, forte della "delega" ricevuta da GRANDE ARACRI Nicolino. Con il consenso di quest'ultimo aveva intrapreso svariati affari e attività imprenditoriali illecite. Tra queste, le attività di recupero crediti svolta con la collaborazione di TATTINI Roberta, preparata ed ambiziosa consulente finanziaria bolognese dotata di un ricco portafoglio clienti o, comunque, con soggetti che, sebbene estranei al sodalizio criminale potevano garantire vantaggi economici o di qualsiasi altro genere a lui e al sodalizio; tra questi, l'imprenditore del ferro Nicolis Moreno.

La proficua collaborazione tra GUALTIERI e la TATTINI conduceva alla instaurazione del rapporto di conoscenza con l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio, titolare ed amministratore della METALMA Srl, società di Lallio, in Provincia di Bergamo, operante nel settore della lavorazione dei metalli e nella compravendita di materiale Hi Tech e che si avvaleva dell'opera del commercialista Fornito Enrico
In base a tali presupposti iniziava la collaborazione tra GUALTIERI, TATTINI e Fornito, apparentemente volta al risanamento e all'espansione imprenditoriale della METALMA, così come alla creazione di ulteriori progetti, in particolare nel settore del fotovoltaico (cfr. testimonianza Maresciallo Cotza udienza 15.6.2016)

Il 30.7.2011, in occasione della progetto volto alla creazione del pool di imprese da inserire nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili (cfr. Cap. XII, Piano Cutro), GUALTIERI Antonio, attraverso TATTINI Roberta, conosceva dunque l'imprenditore bergamasco Maffioletti Fabrizio, titolare della società METALMA che in quel periodo si trovava in crisi finanziaria. In quella data si svolgeva una riunione presso la società EDIL TETTI alla quale partecipavano Maffioletti, GUALTIERI, TATTINI e Fornito Enrico, il cui

contenuto emergeva da una conversazione intercorsa tra la TATTINI ed il marito STEFANELLI Fulvio (prog. n. 830, RIT 1628/11). La riunione era finalizzata ad inserire la METALMA nel pool di imprese che si andava costituendo per quell'affare. In quella conversazione la TATTINI sottolineava al marito la posizione di privilegio nella quale era stata posta da GUALTIERI e raccontava che GUALTIERI considerava quella riunione come un incontro tra capi famiglia; all'esito veniva deciso l'investimento di 150 milioni di euro nel settore del fotovoltaico e l'operatività del pool di imprese su qualsiasi tipo di settore commerciale.
Non solo. GUALTIERI esternava continuamente la propria appartenenza a un sodalizio criminoso puntualizzando, ai presenti, che una volta saldato questo rapporto di collaborazione commerciale nessuno poteva uscirne. La TATTINI, inoltre, puntualizzava al marito che GUALTIERI aveva preteso da tutti i partecipanti alla riunione lo spegnimento dei cellulari che venivano riposti in una stanza diversa da quella nella quale si era svolto l'incontro.

Il 25.8.2011 GUALTIERI organizzava un'altra riunione - sempre per inserire la METALMA nei progetti del fotovoltaico da effettuarsi a Cutro - alla presenza di TATTINI Roberta, Maffioletti Fabrizio e il fratello Maffioletti Ferruccio. Dalla conversazione registrata al prog. n. 4302, RIT 1628/11 si apprende che GUALTIERI aveva chiesto informazioni sulla situazione finanziaria della ditta METALMA. Il 29.8.2011 Maffioletti confermava a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico (pt
Rog. n. 6151 RIT 1573/11).
Il 2.9.2011 GUALTIERI e la TATTINI si recavano presso la sede bergamasca della società METALMA e, in quell'occasione, venivano a conoscenza di un'ulteriore sede operativa di questa impresa presso Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria (prog. n. 4891, RIT 1617/11).
Il 20.9 2011, nel corso di un'ulteriore conversazione, GUALTIERI e TATTINI discutevano in merito alla possibilità di inserimento del GUALTIERI Antonio nel capitale sociale della società METALMA. Tale piano veniva addirittura comunicato dalla TATTINI al Maffioletti il 26.9 2011 (prog. 6084, RIT 1617/11).
GUALTIERI, in questo periodo, paventando questo ingresso in società, effettuava una triplice attività per cercare di apportare della liquidità a quest'azienda che si trovava in difficoltà finanziaria: in primo luogo il recupero crediti (estorsioni) nei confronti di alcune società debitrici di importi rilevanti della METALMA; in secondo luogo l'attività di interlocuzione con le società creditrici di METALMA, finalizzata a prolungare i tempi dei pagamenti; infine cerca di fare ottenere liquidità alla società grazie a fideiussioni che GUALTIERI tenta di fare concedere alla METALMA, per il tramite di CRIVARO Antonio e Rodella Alessandro.

L'attività estorsiva veniva realizzata ad un duplice livello:
1) recupero credito nei confronti dalla società POSTEL, società di Roma facente capo alle Poste Italiane - che ad ottobre del 2011 risultava debitrice di circa 260.000 euro della società METALMA per una fornitura di materiale di tipo elettronico.

2) recupero di un credito pari a 1,5 milioni di euro dalla società TIP TRONIK di Prior Pierantonio.

LAMANNA si accordavano per vedersi a pranzo l'indomani (prog. 17294 RIT 1573/11). In effetti il giorno successivo si incontravano (prog. 17336 RIT 1573/11).
Le ragioni esatte della richiesta di intervento del LAMANNA emergevano nel corso del viaggio che GUALTIERI effettuava in autovettura unitamente alla compagna [rimca Irina (prog 1102 RIT 3108/11).
Dalla conversazione si apprende, innanzitutto che la TATTINI, per chiudere l'affare, voleva comunque che CRIVARO Antonio gli desse 9.000 euro. GUALTIERI le aveva infatti presentato CRIVARO per una fideiussione ed un prestito bancario da ottenere per un cliente della TATTINI e gli aveva promesso che all'80-90% era cosa fatta. Fidandosi, la TATTINI aveva fatto emettere dal suo cliente una cambiale da 18.000 euro sennonché, arrivata alla scadenza, il suo cliente non aveva ancora ottenuto il prestito, facendo rimettere alla TATTINI quell'importo e il compenso promesso dal cliente. Da lì il grave disappunto della consulente bolognese che se la era presa con GUALTIERI, ritenuto responsabile per CRIVARO. Quest'ultimo, dal lato suo, non voleva sborsare nemmeno un centesimo alla TATTTINI: " *Antonio - Guarda, c'è quella donna lì che... la Roberta, di Antonio mi ha detto: "Io questo, te lo chiudo questo affare però - mi ha detto - guarda, Antonio mi deve portare 9 mila euro qua". Ce l'ha con Antonio che... e ci ha ragione, eh, amo', ha ragione da vendere la Roberta. Irina - Aspetta, chi: Roberta con? Antonio - Antonio. Irina - CRIVARO. Antonio - Sì. Siccome l'ho portato io però a CRIVARO dalla Roberta. Irina - Ah, uh, okay. Antonio - Capito? Irina - Ah, ah! Antonio - E io non è che me la posso... mi posso lavare le mani così, teso'. Irina - Uhm. Antonio - Eh. Irina - E mo cosa succede? Antonio - Mo succede che Antonio non gli vuole dare neanche un centesimo, non gli ha fatto prendere i soldi alla Roberta. Irina - Ma Roberta ha lavorato per lui? Antonio - (Si schiarisce la voce). No, allora teso'. Allora, li ho presentati per una fideiussione - no? - assicurativa, okay? Irina - Sì, sì. Antonio - No, non assicurativa, una fideiussione più un prestito bancario. Irina - Uhm, uhm. Antonio - Loro gli avevano promesso alla Roberta, per un cliente suo, no? Irina - Uhm. Antonio - Gli avevano promesso: "Sì, sì, al 90%...". Irina - Uhm, uhm. Antonio - "...all'80% c'è il... c'è tutto pronto". Irina - Uhm. Antonio - Quella ragazza lì cosa ha fatto? Ha fatto emettere una cambiale in banca - capito? - dal suo cliente, di 18 mila euro, tanto, dice: "Alla fine del mese abbiamo i soldi e la paga la cambiale"no? Poi lui, anziché dì... questo Antonio, anziché di arrivare alla fine del mese con... con il tutto, dice: "No, io la fideiussione ce l'ho, ma i soldi in banca non sono riuscito a prenderteli". "E mo come facciamo?" dice la Roberta. Qui c'è da rimettere 18 mila euro. Capito? Quello che... 'sto figlio di puttana di Antonio, perché è così, teso', che a me una volta mi stava scade... non è che mi... mi stava staccando di nuovo la corrente della... della casa, non mi ha voluto prestare 700 euro. Irina - Lo so, me lo ricordo. Antonio - Te lo... ecco. Eh, l'altro giorno mi ha chiesto... "Ma va ammazzati" gli ho detto io. "Vaffanculo!". Allora, cos'è successo? Nel frattempo la Roberta se la prendeva con me, giustamente dice: "Antonio, me l'hai portata tu questa gente, non è che tu oggi te ne lavi le mani così". Gli ho detto: "Roberta, ma scusa, io non c'ero col tuo cliente", ti ricordi quella sera quando dicevo tutte quelle cose a lei? Irina - Sì. Antonio - "Io non c'ero col tuo cliente, tu ti sei messa d'accordo con i soldi con loro, no?"Irina - Uhm. Antonio - Va bene. "Con il tutto, cosa c'entro io?", "Sì, ma me li hai portati tu" la Roberta dice. "Ho capito, te li ho portati io", però mi ha detto: "Non è questo che io voglio i 18 mila euro, i 9 mila euro che lui mi aveva promesso, lui personalmente lui, mi aveva promesso che come rtempiva il*

questi qua, Anto', credimi (Inc. Audio insufficiente). A me interessa questo affare che stiamo facendo sul lago. Se 'sta figlia di puttana a me non mi fa prendere.. domani non mi fa di avere l'appuntamento. Anto'... FLORO VITO - A lavoro compiuto gli dici: "Che te li do io 'sti quattro soldi". GUALTIERI - No, ma lei... lei se l'è presa perché dice che ho fatto brutta figura con... ma non solo con lui, ma pure col commercialista, che è quello che ci deve fare la società no (Inc. Audio insufficiente) là, in Svizzera, hai capito? FLORO VITO - Sì. GUALTIERI - Con gli svizzeri. E questo è il problema che io... io, purtroppo, cioè non te lo posso spiegare, Anto'. FLORO VITO - Sì. GUALTIERI - Io tengo tutto un monte dentro di me che sta... sta funzionando tutto bello pulito pulito pulito, ieri sono andato a Verona e ho messo... e ho messo gli ultimi puntini, tutti belli puliti, tutti tranquilli. La famiglia l'ho messa posto, i soldi (Inc. Audio insufficiente) a posto, tutto tranquillo, Anto'. Sappiamo che per una cazzata di queste mi fa saltare tutta l'operazione, Anto'! FLORO VITO - Ah sì.
GUALTIERI - Mi arrabbio o no? E devo avere paura, sì o no, Anto'? Eh, lo sai che io tengo la tensione che non dormo, Anto'! FLORO VITO - Devi guardare pure il pro e il contro. GUALTIERI - Ah! FLORO VITO - In questo discorso qua devi guardare pure una cosa, devi vedere, dice tu me lo può fare per dispetto che dice che tu mi hai promesso che tu mi facevi... GUALTIERI - Mi facevi fare.. FLORO VITO - ... (Inc Voci sovrapposte) a posto. GUALTIERI - No! Io non gli ho promesso niente, Anto'! Gli ho detto, "Io ti presento la gente", no? L'hai visto come se n'è venuto mo? "Ah - dice - io responsabilità non me ne prendo", "Porco a te e a 'sto pezzo di merda che sei!", quello è un porco, uno che parla così, eh, è un porco! Ciò vuol dire che la tua persona non vale un cazzo! FLORO VITO - E perché non se l'è prese le responsabilità? GUALTIERI - Ehi! Anto'... FLORO VITO - Sì, dico, io ho capito, dico, all'inizio ho capito. GUALTIERI - Se non va in porto... FLORO VITO - Ho capito... (Inc. Voci sovrapposte). GUALTIERI - Oh, se non va in porto gli faccio fare ca.. gli faccio cagare pepe e sale. Ah! FLORO VITO - Che all'inizio dice che si era preso le responsabilità, mo dice che visto che è in quella maniera.. GUALTIERI - Eh. FLORO VITO - ...non vuole manco le responsabilità. GUALTIERI - Non vuole manco le responsabilità. "Ma tu che cazzo di uomo sei? Ma tu che cazzo di pisciaturi sei?". Un'altra figura di merda sto facendo per quella questione, mo che vado da LAMANNA (Inc. Audio insufficiente), ma io posso fare 'ste figure di merda, Anto'? Anto', che io il Signore che mi liberino qualche cantiere che vado a mettermi in quel cantiere e vado a lavorare dalla mattina alla sera per non sentirli nemmeno 'sti zingari! Per non sentirli nemmeno 'sti zingari! Quegli zingari! Questo qua aspetta una telefonata, questo aspetta una telefonata ed io... io... FLORO VITO - Ma ancora quello niente? GUALTIERI - Niente, Anto'! Francuzzo, mio cugino, mi dice: "Cugi' che ti devo dire io, cugi'? Che ti devo dire? Mannaggia la Madonna". Questo è un ragazzo che mi... che... per quanto ha un cuore grande che a volte non... con la mente certe operazioni non le sa fare, mi fa: "Cugi', ti capisco che queste sono figure di merda:". Questa è una figura di merda, Anto'! FLORO VITO - Eh, te l'avevo de... te l'ho detto domenica. GUALTIERI - Eh. FLORO VITO - Non è lui che dice che... (Inc. Voci sovrapposte) GUALTIERI - Eh, lo so. Oh! Anto', va tu direttamente. FLORO VITO - Va beh, ma tu all'inizio mi hai detto... dice.....)

Il 3.2.2012 GUALTIERI chiamava CRIVARO chiedendogli di passare dal suo ufficio. Gli anticipava, comunque, che il problema era la questione della TATTINI che stava paventando di fargli saltare tutti gli affari (prog. 17189 RIT 1573/11). Il 4.2.2012 GUALTIERI e

da Antonio CRIVARO. Antonio - Si. Roberta – Che lui non (inc. audio interrotto) di prendere tempo con me perché il tempo è scaduto. Antonio - Mh!... Roberta – Perché? Perché quello che fa... mente, perché io so benissimo, ho fatto le mie verifiche, perché poi sono una testa di cazzo... Antonio - Si. Roberta - . . se mi ci metto sono un mastino, quindi quello che racconta sono tutte minchiate..... Roberta - ... Antonio io credo che con questa storia io a Reggio Emilia io non ci vengo più, te lo posso assicurare. Antonio - Ci vengo io... ma dai Robe'... Roberta – No. No. No. Antonio - ... ma per favore... Roberta – No. No. No.)

Il giorno successivo, il 2.2.2011, GUALTIERI contattava LAMANNA Francesco, dicendogli di volerlo incontrare a Reggio Emilia. LAMANNA Francesco diceva di non avere l'autovettura. GUALTIERI si metteva a disposizione dello stesso dicendogli che non vi erano problemi e che il giorno successivo suo genero, FLORO VITO Antonio, avrebbe potuto prendere la sua autovettura e recarsi a Cremona per condurlo a Reggio. Avvisava quindi FLORO VITO Antonio (prog. 17169-17170 RIT 1573/11).

Il giorno successivo, il 3.2.2011, GUALTIERI e FLORO VITO Antonio partivano dunque alla volta di Cremona per raggiungere il LAMANNA.
Veniva predisposto un servizio di OCP (il numero 50 prodotto all'udienza del 20.5.2016), che ha documentato l'incontro tra GUALTIERI, FLORO VITO Antonio, LAMANNA Francesco e Gobbi Giorgio, presso il bar Paola, sito in località Boschetto di via Crociale.
In una conversazione registrata all'interno dell'autovettura di GUALTIERI (prog. n.1077 RIT 3108), GUALTIERI, conversando con FLORO VITO Antonio, gli raccontava le sue problematiche con CRIVARO. GUALTIERI raccontava, in particolare che, per colpa di CRIVARO, il cui impegno nel reperire fideiussioni per il cliente della TALTINI si era rivelato infruttuoso, rischiava di vedere bloccati tutti i suoi affari, tra i quali il Fallimento Rizzi. Inoltre GUALTIERI informava FLORO VITO che, sempre per colpa di CRIVARO, non avrebbe percepito il suo compenso per il recupero crediti di 240 mila euro dalla società POSTEL: *"GUALTIERI - Ma io devo avere a che fare con questi zingari, perché questo uno zingaro è! Questo è uno zingaro. Questo è uno zingaro. Anto'. FLORO VITO - Si! GUALTIERI - Quello è uno zingaro, Anto'.FLORO VITO - Ma non te ne eri accorto ancora? GUALTIERI - Eh, non me ne ero accorto, Anto'. Il CRIVARO è più zingaro di lui. FLORO VITO - Comunque io so che i soldi ne avanzano e tutti gliene danno poi non lo so, è un patto che è stato fatto dall'inizio. GUALTIERI - No ma, Anto', sai qual è il problema? Che noi stiamo incontrando... e questa qua è quello che mi sta incontrando... mi sto facendo incontrare gli svizzeri e domani tengo un appuntamento, sappiamo se me lo prende - hai capito? - ma lui ha... lui, siccome lui è così, dice: "Soldi io non ne tolgo, non si ammazza a togliere soldi - capisci? - che il torto ce l'ha lui, ah! Perché io a questo cristiano manco lo conosco, non è che lo so chi è questo (Inc. segnale audio insufficiente). Sai per quale motivo, Anto', sempre perché io voglio camminare alla luce, alla luce di tutto. Io non mi voglio sporcare con questi zingari qua - capisci? - che questi sono zingari, Anto', questo sono truffaldini di soldi Anto', che gli affari grossi non li sanno fare Anto'. Non sono capaci, Anto'. Credimi, questi non sono capaci. FLORO VITO - Si, ma gli hanno accettato la concessione (Inc. segnale audio insufficiente). GUALTIERI - Eh. FLORO VITO - (Inc. Audio insufficiente) lo sai cos'è che è? (inc. Voci sovrapposte) GUALTIERI - Che... eh! Non lo sanno che io a*

6.2. I rapporti CRIVARO-TATTINI-GUALTIERI

Nell'ambito della vicenda relativa alle estorsione sopra descritte - si ribadisce, accertate con la forza del giudicato - emerge, dunque, la figura di CRIVARO Antonio il quale era stato investito dallo stesso GUALTIERI di ricercare fideiussioni con la collaborazione tecnica sia della TATTINI Roberta che del Rodella Alessandro.

La collaborazione esistente tra GUALTIERI Antonio e CRIVARO Antonio non si era fermata soltanto all'ambito METALMA, ma si era estesa anche in relazione ai clienti della TATTINI Roberta.

TATTINI Roberta, il 31.1.2011, riferiva al marito STEFANELLI Fulvio di non nutrire più fiducia nei confronti di CRIVARO e Rodella nell'ambito delle fideiussioni, in quanto aveva già almeno dieci pratiche sul tavolo pronte per altri suoi clienti e che tuttavia prima di affidarne altre a Rodella e CRIVARO voleva metterli alla prova perché l'unica che gli aveva affidato era ancora in attesa di risoluzione (prog. 1256 RIT 2182/11: *T. "No . io sono già stata pagata! No, non sono soldi miei .. no .. non hai capito. è un problema di serietà prima di iniziare a dargli delle altre pratiche. Io ne ho dieci sul tavolo dadargli, non gliel'ho date fino a che non .. non .. voglio vedere come lavorano! No .. forse non hai capito? F. Hai dieci pratiche da dare da dare a chi? T. Da dare a questa persona! Voglio vedere come lavora! mi hai capito? F. Questa persona chi è? T. Alessandro .. F. E cosa fa di lavoro? T. Il broker .. ed è quello che hanno i contatti .. ma i fili sono tirati da Antonio CRIVARO che lo prende per un orecchio. se fa delle cazzate .. F. Antonio CRIVARO chi sarebbe? T. Quello piccolino .. Antonio piccolo .. l'hai visto? Quello con la X bianca .. ma non è successo niente, non hai capito: io, il cliente non ha delle scadenze, ma io ho detto che ha una scadenza perché prima aveva preso un termine per il 25, è stato prorogato al 31 .. e se è il 31, io al cliente dico il 31 e 31 deve essere! E' una questione di principio ..).*

Analogo concetto la TATTINI esprimeva a GUALTIERI, dicendogli che non voleva fare brutta figura con i suoi clienti e che entro sera "qualcuno" avrebbe dovuto rispettare i patti, altrimenti avrebbe fermato qualsiasi collaborazione (prog.16912 RIT 1573/11: *Roberta - ... che c'è qualcuno che se andare a Sera non rispetta i patti e mi fa perdere la faccia con un cliente io " giuro quanto è vero che mi chiamo Roberta (inc. pronuncia affretta:-) Milano, Mantova a calci in culo. No, non sto scherzando, eh! (inc. voci sovrapposte) un cazzo, eh!... oberta – Tu lo sai che io sono buona, ma gli faccio un culo come un secchio, eh! Ma veramente gli faccio un culo come un palolo, lui ha finito, ma ha finito davvero stavolta, eh! Guarda che non sto (inc. voci sovrapposte) sono tiera, eh!).*

Il 1.2.2012 TATTINI Roberta confermava a GUALTIERI che il suo cliente per il quale era stata richiesta la fideiussione, Raimondi Roberto, non la aveva ottenuta. Per questo motivo la TATTINI comunicava a GUALTIERI che da quel momento avrebbe interrotto tutti i loro rapporti, non solo quelli relativi a METALMA, ma anche quelli che erano in corso in quel periodo, in specie quello relativo al Fallimento Rizzi (cfr. Cap. XII).

La TATTINI manifestava tutto il suo disappunto nei confronti del modo in cui si era comportato CRIVARO Antonio, mentre GUALTIERI cercava di tranquillizzarla, dicendole che avrebbe risolto tutto (prog. 17024 RIT 1573/11): "*Antonio - Dunmi Roby. Roberta – Allora due cose telegrafiche... Antonio - Sì. Roberta - ... io non mi faccio prendere per il culo*

AVV. DIF. DELLA CAPANNA – I suoi debitori a chi pagarono materialmente, a lei o a qualcun altro?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Pagarono a me.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Pagarono a lei.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Cioè, pagarono la società METALMA.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Alla società METALMA, quindi non a GUALTIERI direttamente o ad altri.
DICH. MAFFIOLETTI F – No.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei ha detto che, parte di questo denaro, lo diede a GUALTIERI
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Solo a GUALTIERI?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Allora, per quanto riguarda... sì, solo a GUALTIERI. Poi feci un bonifico a Palermo. L'importo, adesso non ricordo quant'era, però mi sembra che era dai 4 ai 5 mila euro. E pagai altri fornitori, un po' di dipendenti, alcuni Avvocati, pagai le consulenze della dottoressa TATTINI, consulenze che mi fece per quanto riguarda... le consulenze bancarie. Mi sembra questi.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei pagò delle somme di denaro a CRIVARO Antonio?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No, a CRIVARO Antonio, io non ho mai dato nulla. Lui mi chiese... Pagai, ma non a lui, ma a Alessandro Rodella, la fideiussione che mi fece verso la Eredi Bianchi.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Chi era Alessandro Rodella?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Alessandro Rodella era il consulente finanziario che si prestava, insieme a CRIVARO, a farmi ottenere questa fideiussione.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Quindi CRIVARO e Rodella, se non ho capito male, operavano nel campo finanziario per reperire fideiussioni bancarie, garanzie a suo favore.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – CRIVARO Antonio ha mai avuto un ruolo nell'attività di recupero dei crediti, che lei sappia?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No, nei miei confronti non mi ha mai chiesto nulla.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – CRIVARO Antonio ha mai avuto un ruolo, che lei sappia, nel richiedere dilazioni di pagamento ai suoi debitori?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No. Perlomeno, io non lo so. Poi non so se l'ha fatto, però per me non ha fatto nulla.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Se lei dovesse definire il ruolo di CRIVARO Antonio in questa vicenda, come me lo potrebbe definire?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Ripeto, per me si è presentato, per quanto mi riguarda, per un discorso di fideiussione, punto. Poi, altri rapporti, non ne ho avuti. Non posso dire che abbia avuto minacce o cose dal signor CRIVARO, perché non ho avuto assolutamente nulla.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei ai Carabinieri disse, nel corso delle sue sommarie informazioni, disse testualmente questo: "Per quanto concerne CRIVARO Antonio, posso affermare che lo stesso ha avuto un ruolo marginale nella faccenda". Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Avvocato, cosa deve dire più di quello che ha detto?

AVV. DIF. DELLA CAPANNA – E quando le disse di essere il numero due di una potente famiglia calabrese, fu la volta in cui le disse anche di non fidarsi di CRIVARO, di non parlargli, che aveva fatto male a riferirgli del credito nei confronti di TIP TRONIK?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Mah, io, CRIVARO... Sì, questo me lo disse, ma, sinceramente, non... Siccome non pensavo minimamente che facessero quello che hanno fatto, di fare questo recupero credito, non mi era posto questo problema.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Scusi, mi pongo questa domanda e forse la pongo anche a lei: GUALTIERI le dice di essere il numero due di una potente famiglia mafiosa calabrese e poi ha timore che il CRIVARO venga a conoscenza di un credito che lui vuole gestire. A me sembra una cosa abbastanza assurda. Le disse a chi avrebbe dovuto riferire in concreto, CRIVARO, di questo fatto? Visto che lui era il numero due della famiglia calabrese, chi era il numero uno cui avrebbe potuto riferire CRIVARO?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No, io non sapevo chi era il numero uno. Il numero uno, l'ho scoperto leggendo le varie situazioni in Internet o roba di questo genere, ma non avevo mai avuto modo di conoscere o sapere chi era il numero uno.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Comunque non glielo disse GUALTIERI?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Quindi fu un discorso generico, ma senza riferimenti specifici.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei ha detto che l'interesse di GUALTIERI per la sua società METALMA fu triplice: in un primo tempo pannelli fotovoltaici, poi recupero crediti e dilazioni di pagamento, perché lei aveva dei debiti e, se non ho capito male, GUALTIERI si era prestato anche ad intervenire presso i suoi creditori per ottenere delle dilazioni.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Lui si frappose con TRAFILERIA CARLO GNUTTI, che era un mio fornitore storico. Praticamente, quando mi disse questo, gli dissi: No, tu non devi andare assolutamente dalla... Praticamente mi disse che era andato alla TRAFILERIA CARLO GNUTTI a mia insaputa, tant'è che il responsabile della CARLO GNUTTI poi mi chiamò e mi disse chi era questa persona. Io ho detto: Guarda, lascia perdere, non far caso a quello che è successo. Tu conosci me, e quindi non...
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei conosce Palermo Alessandro?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Palermo Alessandro era il... l'ho conosciuto una volta, è la persona che si è recata
presso POSTEL, da quello che mi disse GUALTIERI.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Quindi avrebbe dovuto occuparsi del recupero dei crediti.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Di POSTEL.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – DI POSTEL. E le somme che furono pagate dai suoi debitori a chi furono consegnate?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Per quanto riguarda il credito che avevo con TIP TRONIK, avevo fatto degli assegni alla
EDIL TETTI per un importo di... adesso non vorrei...
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – No, dico: lei vantava un credito nei confronti di alcune società e questi personaggi si sarebbero attivati per recuperarlo, per agevolare il pagamento.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.

primo incontro con GUALTIERI e la TATTINI?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Non me lo ricordo, sinceramente. Penso nel 2011, comunque.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Forse posso aiutarla leggendole quello che lei dichiarò ai Carabinieri il 3 dicembre del 2012. Lei disse: "GUALTIERI Antonio, lo conosco, lo stesso mi è stato presentato intorno al mese di giugno del 2011 dalla mia consulente finanziaria TATTINI Roberta di Bologna per dare corso ad un' progetto di sviluppo nel settore del fotovoltaico".
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Quindi lei dice che eravate nel mese di giugno del 2011. A questo primo incontro chi
partecipò oltre GUALTIERI, la TATTINI e poi lei, logicamente?
DICH. MAFFIOLETTI F. – CRIVARO non partecipò. Ero io, la TATTINI e il mio commercialista, perché andai con il mio
commercialista.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Il suo commercialista...?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Fornito Enrico.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Fornito Enrico, benissimo. Poi lo chiedo, se lei ne ha memoria: complessivamente, nel
corso di tutta questa per lei terribile vicenda, quante volte si è incontrato con GUALTIERI Antonio?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Una decina di volte, penso, non di più.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Una decina di volte.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, grosso modo sì. Nell'arco degli anni sì, una decina di volte. Anche perché poi, ripeto,
non. Quello che mi seguiva era... I rapporti che tenevo erano con la TATTINI.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Vi furono anche contatti telefonici oltre che incontri?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, quello sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Numerosi o pochi?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Un po' ce ne furono. Adesso non le so quantificare quante, però alcune telefonate ci furono.
AVV. DIF DELLA CAPANNA – Rispetto a CRIVARO Antonio, quante volte lei l'ha incontrato?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Io penso di averlo incontrato due, tre, quattro volte massimo, non di più.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Sempre in presenza di GUALTIERI o anche da solo?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No, sempre in presenza di GUALTIERI.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Lei ha detto che a un certo punto
nel corso di un incontro, GUALTIERI le disse di essere il numero due di una potente famiglia mafiosa calabrese.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Nel corso di quest'incontro era presente anche CRIVARO Antonio o no?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No, non penso. CRIVARO Antonio no, non mi sembra di essere stato con lui quando mi disse questo.

DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, disse questo. Però, ripeto, questo era nell'incontro e mi ha detto...
P. M. – Disse qualcosa di più?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Ehm...
P. M. – Lei disse ai Carabinieri: ..."aveva informato la famiglia calabrese, che aveva disposto che il credito"...
DICH. MAFFIOLETTI F. – E quindi il credito doveva essere gestito da loro. Adesso io penso di aver detto questo. Ripeto, CRIVARO, io l'ho incontrato solo per quel motivo, per le fideiussioni.
P. M. – Certo. Lei l'ha incontrato per le fideiussioni; ai Carabinieri ha riferito che...
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, perché in quel colloquio dove c'erano le fideiussioni mi disse: Va beh, esponi la tua situazione finanziaria. E ho detto: Va beh, espongo la mia situazione finanziaria. Ma già lo sapeva, GUALTIERI, il credito che io vantavo e non vantavo nei confronti di questa società.
P. M. – Le risulta poi che qualcuno dei suoi debitori sia stato minacciato per recuperare questi crediti?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Allora, da quanto ne so io, il signor Prior.

6) ha quindi descritto l'estorsione consumata ai danni di Prior, che aveva subito minacce per pagare, specificando che costui pagò circa 87.000 euro, che furono versati prima sul conto della METALMA, e poi a GUALTIERI.

7) ha proseguito nel riferire in merito al recupero crediti eseguito nei confronti di Postel, specificando di essere stato costretto a subire le iniziative del GUALTIERI che, presentatosi quale numero due di una famiglia mafiosa calabrese, gli aveva fatto chiaramente capire che lui e la sua famiglia avrebbero potuto subire gravi ritorsioni;

Sentito in controesame di difensore di CRIVARO Antonio, il Maffioletti ha meglio descritto il ruolo dell'imputato, definendolo, nella sostanza, quale soggetto marginale della vicenda, dal quale non ha mai subito minacce e al quale non ha effettuato alcun tipo di pagamento, essendosi limitato a partecipare a due o tre riunioni a partire dal giugno del 2011. La sua presenza era legata a quella del GUALTIERI:
DIFESA (Avv. Della Capanna)
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Avvocato Della Capanna, difensore di CRIVARO. Signor Maffioletti, le chiedo scusa: lei ha detto di avere incontrato e conosciuto GUALTIERI Antonio per il tramite della sua consulente TATTINI Roberta.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – E che ci fu un primo incontro che era finalizzato ad un suo interesse per la realizzazione di impianti fotovoltaici, se non ho compreso male.
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – Mi sa dire quando avvenne questo primo incontro?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Ma con CRIVARO?
AVV. DIF. DELLA CAPANNA – No, no, no, lasci stare CRIVARO, pensi alla domanda che le ho fatto: quando ci fu il suo

rapporto mi richiama il signor Bianchi e mi dice: Guarda che questa fideiussione non è reale, è fasulla. E quindi da lì poi...

3) di avere fatto un preventivo per l'installazione di un impianto fotovoltaico in un capannone in Calabria:
P. M. – Le segnalo che il 3 dicembre 2012, sentito dai Carabinieri, disse: "Ricordo che in quel periodo ho fatto pervenire"... Lei fece un preventivo?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Feci un preventivo, sì.
P. M. – Lei ricorda in relazione a quale installazione di fotovoltaico?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No. Era un capannone
P. M. – Ai Carabinieri disse. "Il preventivo della mia ditta su un impianto fotovoltaico da installare in Calabria".
DICH. MAFFIOLETTI F. – Confermo.

4) che GUALTIERI, ad un certo punto, iniziò ad interessarsi dei crediti che METALMA vantava, dicendogli che avrebbe provveduto lui a riscuoterli, vantando di essere il numero due di un'importante famiglia calabrese. Maffioletti, però, si rifiutò, non volendo che il rapporto commerciale prendesse quell'indirizzo;

5) che GUALTIERI gli disse che aveva fatto male a parlare con CRIVARO dei suoi crediti perché costui ne aveva riferito alla famiglia calabrese:
P. M. E GUALTIERI fece riferimento a CRIVARO?
DICH. MAFFIOLETTI F. – No. CRIVARO me lo presentò... cioè "me lo presentò"... io lo incontrai lì per il discorso della solo per quell'ambito della fideiussione.
P. M. – Esattamente. Ma chi glielo portò?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, me lo portò GUALTIERI.
P. M. – E di che periodo stiamo parlando? Perché lei prima ha fatto.. Rispetto alla fine della fideiussione, era a fine 2011?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Fine 2011, novembre 2011, ottobre/novembre 2011.
P. M. – Le dico che cosa lei riferì in relazione a CRIVARO, poi le chiedo veramente di fare uno sforzo di memoria, poiché non voglio sapere troppe cose da lei, però deve fare uno sforzo di memoria, se no le devo leggere tutto. "Antonio GUALTIERI fece anche riferimento a CRIVARO Antonio, da me incontrato a Reggio Emilia alla fine di agosto 2011, affermando che io avevo fatto un errore parlando davanti a lui dei miei crediti, tra cui 1 milione di euro della società TIP TRONIK S.r.l."...
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
P. M. – E' vero, questo?
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
P. M. – ..."riconducibile a Prior Pierantonio"...
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.
P. M – ..."credito del quale lo stesso CRIVARO, a detto del GUALTIERI, aveva informato la famiglia calabrese".
DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì, confermo.
P. M. – Non vorrei andare avanti: questo è vero?

All'udienza del 23.6.2016 è stata escussa la persona offesa, Maffioletti Fabrizio, che, nel confermare le dinamiche emergenti dalle intercettazioni e dai servizi di OCP, ha riferito:

1) di avere conosciuto la TATTINI nel 2010 per questioni relative al risanamento della sua società che era in crisi. La TATTINI gli presentò GUALTIERI;

2) che la TATTINI gli aveva presentato GUALTIERI come possibile soggetto che lo avrebbe aiutato a risollevare le sorti della sua società, coinvolgendolo in lavori del fotovoltaico (il cosiddetto "Piano Cutro");

3) in quel contesto gli venne presentato CRIVARO Antonio, quale soggetto che gli poteva fare ottenere fideiussioni bancarie utili al risanamento della METALMA:

P. M. – Lei ha conosciuto CRIVARO Antonio?

DICH. MAFFIOLETTI F. – Sì.

P. M. – Perché e in che termini?

DICH. MAFFIOLETTI F. – L'ho conosciuto sempre tramite la TATTINI negli uffici di GUALTIERI, perciò mi dissero che la dottoressa TATTINI aveva .. questa persona aveva la possibilità di farmi avere delle fideiussioni bancarie inerenti alla mia... che potevano contribuire allo sviluppo della mia società. E quindi mi presentarono CRIVARO. Io, CRIVARO, l'ho visto tre o quattro volte, non di più, in quanto poi il discorso della fideiussione lo portava avanti un'altra persona, che era Alessandro Rodella, con il quale io ho stipulato il contratto e fatto quello che dovevo fare con lui.

P. M. – Dica. Non dica "fatto quello che dovevo fare".

DICH. MAFFIOLETTI F. – Okay. Alessandro Rodella mi sottopose una fideiussione della Banca Nazionale del Lavoro per un importo di 500 mila euro e mi dissero se io ero in grado di sviluppare un certo tipo di lavoro. Cioè "un certo tipo"... il lavoro inerente alla mia attività. Se con questa fideiussione avevo dei fornitori cui appoggiarmi per prendere il materiale e iniziare la mia attività. Io ho detto: Posso provare a sentire alcuni fornitori – e sentii, fra l'altro, l'Eredi Bianchi, che è quello a cui ho girato la fideiussione, e da lì è iniziato il rapporto della fideiussione. Loro mi fecero avere questa fideiussione dalla Banca Nazionale del Lavoro, io andavo presso la Eredi Bianchi con il signor Alessandro Rodella, con il quale stipulammo questa fideiussione. Il signor Bianchi Metalli mi disse che avrebbe fatto tutti gli accertamenti opportuni per vedere se la fideiussione era regolare, se era fasulla o non era fasulla, per poi eventualmente fornire il materiale. Questo avvenne nel... nel novembre 2011 stipulammo i contratti e a febbraio incominciammo a operare. Nella fideiussione il signor Bianchi mi disse anche che avrebbe sentito, chiaramente, la sua banca, perché comunque aveva rapporti anche con la Banca Nazionale del Lavoro, e in più il signor Alessandro Rodella, per rassicurare il signor Bianchi, disse che comunque la Banca Nazionale del Lavoro avrebbe avvisato la sua banca, tramite swift bancario, per dire che comunque l'operazione era valida.

P. M. – Com'è finita?

DICH. MAFFIOLETTI F. – E' finita che comunque abbiamo iniziato i rapporti, e quindi il signor Bianchi mi aveva detto che era tutto regolare. Dopo due mesi da quest'inizio di

Il 26.11.2011 si svolgeva un incontro a Reggio Emilia tra GUALTIERI, Maffioletti e Palermo, relativo alla documentazione mancante per quanto riguardava la società POSTEL. Trattavasi, in particolare, di discutere in merito alle motivazioni del mancato pagamento alla METALMA che il personale della società aveva fornito a Palermo (delegato da GUALTIERI). Queste emergevano dalle conversazioni intercorse tra GUALTIERI Antonio e Palermo Alessandro e riguardavano la mancata fornitura del DURC da parte della METALMA alla POSTEL.

Nel pomeriggio del 26.11.2011 GUALTIERI incontrava Prior presso la società EDIL TETTI, assumendo un atteggiamento gravemente intimidatorio per indurlo al pagamento del debito che avveniva nei giorni successivi. Ciò emergeva da una conversazione intercorsa tra il GUALTIERI e la TATTINI: "*Antonio - Mi guardava e sudava freddo questo qui, ancora, ncora dovevo aprire bocca, ma sudava eh, ti giuro, cioè gli uscivano le bave – no? – dai lati della bocca, allora io gli ho detto "Senta, dunque a me serve così, così e così!", "Ma io sa, Fabrizio mi deve dare..." "Senta, allora non ci siamo capiti, aspetti che glielo ripeto di nuovo!". Proprio così gli ho detto aspetti che glielo ripeto di nuovo "A me mi deve dare così, così e così e poi dopo lei deve fare così, così e così e chiudiamo tutta la nostra situazione, poi dopo se lei ha bisogno di me, domani per altre cose, lei mi chiama sempre che non ci sono problemi, ha capito?". Poi dopo si è messo fa "Ma posso raccontargli la mia...", "Sì, però le dico una cosa, io c'ho poco tempo!", gli ho detto io... Roberta - (Ride) Antonio - "Lei me la può raccontare, può fare quello che vuole, mi può dire, però tenga presente che i miei, la mia situazione è sempre quella, non se lo dimentichi lei eh!". Mi guardava, mi guardava e sudava, sudava Robe' sudava! Gli ho detto "Guardo non è che si sta sentendo male lei?" gli ho detto, no?*". (prog. 12284 RIT 1573/11).

GUALTIERI riceveva il denaro dal Maffioletti il 30.11.2011 a pagamento di una fattura recante l'importo di 88.000 euro emessa dalla EDIL TETTI. Il piano di rientro stabilito dal GUALTIERI veniva comunicato dallo stesso GUALTIERI, quello stesso giorno, al commercialista Fornito Enrico (prog. 12286, RIT 1573/11). Il 28.11.2011 si teneva un primo incontro presso il casello autostradale di Brescia Est tra GUALTIERI e Maffioletti per discutere delle modalità di pagamento della somma iniziale di 88.000 euro (prog. 12384, 12385, 12386, RIT 1573/11). Per quanto riguarda il credito vantato nei confronti di POSTEL, Maffioletti quello stesso giorno riferiva a GUALTIERI di aver consegnato a Palermo Alessandro tutta la documentazione che gli era stata richiesta (DURC) (prog. 12458, 12481, RIT 1573/11) che verrà portata a Roma presso la società POSTEL. Il 30.11.2011 avveniva la consegna del denaro a GUALTIERI. Maffioletti e GUALTIERI si davano appuntamento presso il casello autostradale di Dalmine, in provincia di Bergamo (prog. 12531, 12545, RIT 1573/11). GUALTIERI si metteva d'accordo con il Maffioletti sulle modalità di pagamento imponendo l'emissione di una regolare fattura a copertura dell'esborso pari a 88.000 euro. In effetti le indagini consentivano di rinvenire copia della fattura emessa dalla società EDIL TETTI di GUALTIERI nei confronti della METALMA S.r.l., così come di copia degli assegni delle Poste Italiane consegnati dal Maffioletti al GUALTIERI, consistenti in otto assegni da 10.000 euro e un assegno di 7.800 euro.

Effettuata, in termini generali e sintetici, la ricostruzione dei fatti preme solo evidenziare, in questa sede, che le due estorsioni, benchè cronologicamente coeve, sono ben distinte.

Nel mese di novembre del 2011 veniva registrato un incontro presso la sede della EDIL TETTI di GUALTIERI alla quale partecipavano GUALTIERI, Maffioletti Fabrizio, CRIVARO Antonio e Rodella proprio per discutere delle fideiussioni (OCP n. 37 prodotto all'udienza del 20.5.2016). A riscontro dell'incontro vi sono le telefonate registrate ai prog. 11066, 11076, RIT 1573/11, del 9.11.2011, uscenti e entranti dall'utenza monitorata in uso a GUALTIERI. Nel corso dell'incontro veniva individuato anche Palermo Alessandro, collaboratore finanziario di GUALTIERI. La riunitone terminava alle 10:53 ed i partecipanti lasciavano la sede della EDILTETTI alle 10:57.
Quel giorno, GUALTIERI Antonio chiamava la TATTINI consentendo di disvelare il contenuto della riunione, avente ad oggetto il credito di 1,5 milioni di euro che la società METALMA vantava nei confronti di un'altra società, la TIP TRONIK di Prior Pieferdinando (prog. n. 8992 RIT 1617/11).

Il 10.11.2011 si svolgeva un'altra riunione alla quale partecipavano la TATTINI, il marito STEFANELLI, Maffioletti Fabrizio, Fornito Enrico e, in parte, anche Palermo Alessandro. Tale riunione veniva indetta da GUALTIERI per spiegare a Maffioletti il suo piano di recupero crediti e quale era il suo premio, pari al 45-50% dell'importo recuperato (prog. n. 459 RIT 2182/). In altra conversazione con il marito, poi, la TATTINI si diceva concorde con il *modus operandi* estorsivo imposto da GUALTIERI (prog. n. 476, RIT 2182/11).
Il 18.11. 2011, nella conversazione tra GUALTIERI Antonio e Fornito Enrico, il primo diceva al secondo che solo grazie a lui avrebbero ottenuto il denaro della società POSTEL (prog. n. 11653 RIT 1573/11).

L'azione di GUALTIERI si evolveva anche in un tentativo di controllo sempre più pressante nei confronti di Maffioletti, che si estrinsecava nel controllo dei pagamenti, degli spostamenti di denaro e degli afflussi di denaro. In tal senso, ad esempio, GUALTIERI diceva a Maffioletti di non procedere al recupero del credito vantato verso Postel mediante il suo legale, in quanto stava provvedendo lui (prog. n. 167 RIT 2008/11). Ed invero, il 24.11.2011, GUALTIERI avanzava la sua prima richiesta estorsiva, pari a 40.000 euro, proprio per il recupero di quel credito (prog. n. 10053 RIT 1617/11). A tale richiesta il Maffioletti non reagiva positivamente, così come riferito da costui alla TATTINI (prog.. 30 del RIT 2804/11). Anche il commercialista Fornito contattava la TATTINI per lamentarsi del *modus operandi* di GUALTIERI e per esprimerle l'intenzione di tirarsi fuori da quest'affare (prog. 10006, RIT 1617/11).

Il 25.11.2011 GUALTIERI comunicava al commercialista Fornito che il recupero credito dalla TIP TRONIK di Prior Pierantonio sarebbe stato dell'importo di 1,088 milioni di euro (non di 1,5 milioni) dei quali 88.000 euro da pagare immediatamente e, i restanti, da restituire con cadenza mensile pari a 20.000 euro ogni 10 del mese. Inoltre, come imposto al Maffioletti, al GUALTIERI sarebbero spettati 10.000 euro dei 20.000 che la società di Prior doveva versare mensilmente alla METALMA (prog. 12132 del RIT 1573/11).
L'estorsione veniva perpetrata da GUALTIERI inizialmente attraverso la collaborazione dei professionisti per poi operare in prima persona, ponendo in essere vere e proprie pressioni.

portafoglio mi dava i 9 mila euro, 'sti 9 mila euro dove sono andati a finire, Antonio?" mi ha detto "Lascia stare i 18 mila euro, non li voglio i 18 mila euro - va bene? - ma i 9 mila euro che lui mi ha promesso dove sono?". Allora io oggi non posso dire, teso', cioè... capito? Non posso dire: "Me ne frego" oggi, Irina –

Alla domanda della interlocutrice che le chiedeva della reazione del CRIVARO, GUALTIERI rispondeva, immaginando di parlare con CRIVARO stesso: *Ma Antonio cosa dice? Antonio - Ah, lui dice che a 'sto punto non gli dà neanche un centesimo perché: "Antonio, non si ragiona così con la gente", "Anto', guarda che passi le pene di Cristo. Anto' guarda che non si ragiona così con la... con la gente" Lui dice: "No, io non... siccome non sono riuscito a prendere i soldi perché gli devo dare i 9 mila euro?", "Ma come, ma tu gliel'hai promesso pure alla persona che come ti riempiva il tuo portafoglio ce li rimetti tu i 9 mila euro, non è che la persona ti sta chiedendo i 18 mila euro". - Allora, cosa ha fatto poi dopo, fra l'altro? Poi dice: "Sì, ma quello che dice Antonio GUALTIERI e quello che dicono gli altri a me non me ne frega niente perché io non sono un picciotto di nessuno.... Ieri me l'ha detto la Roberta, queste cose, ieri. Oggi glielo dico, perché io sono quello che mi guardo gli affari, no, e mio cugino LAMANNA è quello che manda la gente per... Ma la persona l'hai messa in crisi. L'hanno messa in crisi, quella ragazzo là. Se non aveva i 18 mila euro, il suo cliente falliva. ... Perché doveva andare a pagare. Quello lì non aveva soldi e gli hanno fatto fare una cambiale di 18 mila euro. Capito? Che poi tra l'altro ieri me l'ha confermato l'altro commercialista, siccome sto facendo un business con loro - no? - che c'è Franco che prende pure i suoi soldi, prendono tutti i suoi so... Allora, il commercialista mi ha detto testuali le stesse parole che è venuto dopo la Roberta. Gli ha detto la Roberta: "Tu devi spiegare ad Antonio com'è andata la situazione. E lui me l'ha spiegato pari pari come me l'ha spiegato la Roberta. Uguale, teso'!*

A questo punto si scopre il reale motivo del pranzo con LAMANNA.
GUALTIERI diceva che lui e Franco (LAMANNA) devono giocare d'astuzia: LAMANNA doveva dirgli (a CRIVARO) di portare, intanto, i soldi alla TATTINI e poi avrebbero risolto la questione: *No, ma la Roberta, siccome è una persona seria, cioè dice: "Ma io di.. di 'sto pagliaccio cosa me ne faccio?", cioè, hai capito? È un buon pagliaccio. Allora, mo io e Franco dobbiamo giocare d'astuzia, Franco lo deve chiamare, gli deve dire: "Tu portagli intanto i 9 mila euro e poi ne discutiamo. Tu gli porti... tu entro domani gli porti i 9 mila euro, poi ne discutiamo che poi le ragioni te le faccio valere io, se noi abbiamo torto te ne diamo 18 mila euro, se noi abbiamo ragione cacci fuori anche gli altri 9 mila euro".*

GUALTIERI equiparava, poi, CRIVARO a VILLIRILLO Romolo: *"Antonio - Sì! Lui è un altro Romolo, teso'. Irina - Èh, ma io me ne sono accorta di questo, ti dico, a me non mi interessa. Antonio - Bastardo di uomo, che pezzo di merda. Come, io ti porto a casa di una... di una professionista e tu, sotto sotto, come una biscia, vai a vedere quanto devi prendere e quanto non devi prendere? Bastardo! Bastardo! Bastardo!*

Dopo pranzo, alle 14.58, GUALTIERI e LAMANNA parlavano, dunque, della strategia da attuare, e GUALTIERI gli diceva come comportarsi con CRIVARO nei termini già prospettati

nella conversazione testè indicata, sollecitandolo a non farsi incantare da CRIVARO e a dirgli di farsi portare il denaro: *Antonio - Hai capito quello che ti ho detto? Francesco - Sine! Antonio - Non ti fare incantare che sennò lo facciamo... mi fai passare una figura di merda a me con la cristiana... Francesco - Eh cugi', figura di merda tu... Antonio - Eh! Francesco - ...stai sicuro che per me non ne passi, cugi'. Antonio - No! Francesco - Eh. Antonio - Diglielo, ci parli chiaro, chiaro "Anto', intanto i 9 mila euro ce li avevi pure prima, oltre a questo, mio cugino non vuole neanche i 18 mila euro. Siccome mio cugino si assume delle responsabilità che vi ha portato lui - va bene? - e voi 'ste figure a mio cugino non gliene dovete far fare". Francesco - Sì.. Antonio - "Perché a mio cugino - ah? - 'sta cristiana gliel'abbiamo presentata noi per cui, Anto', vedi che cazzo devi combinare." Sì. Francesco - Mettiti. sennò mettiti d'accordo con mio cugino e andate e glieli portate indietro se no. Antonio - Eh. e... Francesco - Bello pari pari, tu glielo dici a mio genero Antonio - Se lui ti dice: "Non ce l'ho", "vai a prestarteli" gli dici.*

Conseguentemente LAMANNA e GUALTIERI si accordavano sulle modalità del richiamo da effettuare al CRIVARO Antonio. Il LAMANNA indicava a GUALTIERI di rivolgersi al genero FLORO VITO Antonio e di incaricarlo, in base alla sua parola, di richiamare il CRIVARO personalmente a consegnare la somma di 9.000 euro (prog. 1108 RIT 3108/11).

Ed invero, il 6.2.2012, alle 9:10 del mattino, GUALTIERI contattava FLORO VITO Antonio dicendogli (prog. 17377 RIT 1573/11): *"Tonino - No, sono andato io da tua suocera che ho mangiato ieri. Antonio – Ah! Hai mangiato là? Tonino – Sì. E niente, voleva... gliel'avevo detto se parlavi con Antonio tu. Antonio – Eh! Ah? Tonino - ...e mi ha detto: "Toni' di... diglielo ad Antonio di andare che vada a sistemare questa faccenda qua... Antonio - E sì. Tonino - ...che gli dice che la deve sistemare questa faccenda"..*

Antonino – Comunque, ascolta, siccome è una cosa che è alla luce del sole...

Antonio – Sì. Sì. Tonino – ...chiama ad Antonio, tu ce l'hai il numero di Antonio? Antonio – No, me lo dovresti dare. Tonino – Ed io te lo do. Gli dici: Anto', vedi che quella situazione là bisogna che gli vai a portare i 9.000 euro. Anto' vuole portati i 9.000,00 euro. Anto',". Antonio - Uhm, va bene. Tonino - Quella cazza vuole portati i 9.000 euro. Anto' vuole portati i 9.000,00 euro. Antonio - E niente dammi... Tonino – Dice: "Io non voglio i 18.000 euro, i 9.000 euro lui me li deve portare." "Però ci devi andare pure tu con lui e gli devi dire: " Portiamogli i soldi e ce ne dobbiamo andare solo e basta, non devi dire né A e né Z. Basta."

Successivamente CRIVARO chiamava la TATTINI dicendole, con disappunto, che era stato contattato dai "picciotti" di GUALTIERI, riferendole quanto era a lui stato detto, specificando che gli era stato detto di portarle i 9.000 euro e che era stato diffidato dal contattarla di nuovo. La telefonata diventava occasione di un lungo confronto tra i due (prog. 16053 RIT 1617/11).

Il 16.2.2011 CRIVARO si lamentava con la TATTINI delle pressioni subite da GUALTIERI per il pagamento di questa somma definendosi un uomo libero (prog. 16994 RIT 1617/11):

"Antonio – Eh. Roberta – Però quando io ti dico: Guarda che secondo me stai tirando troppo la corda," se sei una persona intelligente capisci. Te lo dico .. Antonio – Eh, eh. Roberta – E se non capisci così te lo spiego anche meglio. Antonio – Sì, sì, sì, sì. Perché se mi viene a dire a me: Tu da questi... Ale... tu e Alessandro non ci dovete andare," senti, io non vado... io faccio quello che voglio io e vado dove chi mi pare a me, punto. Perché io (inc. voci sovrapposte)...

Roberta - Ma deve essere così, eh. Antonio – Ah, io... io sono... come te l'ho sempre ripetuto, libero con tutti, perché lui poi me l'ha detto' Ah, ma hai parlato con qualcuno che tu non lo...." Io sono per i cazzi miei, punto e basta. Io sono un uomo libero. Sono un libero professionista e posso fare quel che mi pare e mi piace. Roberta – Eh, è una... è una scelta che uno fa, eh, voglio dire... onore e oneri, cioè... eh... Antonio – Sì, sì. Sì, sì. "

Il 19.2.2012 GUALTIERI iniziava a minacciare CRIVARO di portarlo direttamente a Cutro da GRANDE ARACRI Nicolino, ma CRIVARO temporeggiava (prog. 18308 RIT 1573/11): *"CRIVARO - Sì. GUALTIERI - Anto'. CRIVARO - Uhè, Toni'. GUALTIERI - Vedi che, siccome io sono dalla mamma... CRIVARO - Ah! GUALTIERI - ...no tu non vieni questa settimana qua? CRIVARO - È difficile Toni'. È cambiato tutto il programma, perché domani... mi si è rotto un camion a Verona... GUALTIERI - Uhm! CRIVARO - ...e devo andare a lavorare... (inc. voci sovrapposte) GUALTIERI - Ed un salto... un salto non te lo puoi fare qua? CRIVARO - No. GUALTIERI - Uhm! CRIVARO - Ma non ce la faccio. GUALTIERI - E quando ce la fai? CRIVARO - Eh, Toni', che so. GUALTIERI - Uhm! CRIVARO - Hai capito? Non lo so. Non hai capito? GUALTIERI - Va bene, dai. CRIVARO – Poi per quale... per quale motivo? Per qualche cosa? GUALTIERI - Eh... CRIVARO - Ah? GUALTIERI – Eh, che venivi qua. CRIVARO - Ho capito purtroppo, se c'è una motivazione... qual è il... se è una cosa che è urgente, vedo come si deve fare, ma se non è urgente. GUALTIERI – Uhm! CRIVARO - Non hai capito? GUALTIERI - Va bene, dai. Che mo glielo dico. CRIVARO - Va bene. Ciao... "*

Il 27.2. 2012 GUALTIERI contattava nuovamente CRIVARO Antonio minacciandolo espressamente di portarlo a Cutro (prog. 18727 RIT 1573/11):
CRIVARO – Pronto! GUALTIERI - Anto'. CRIVARO - Sì. GUALTIERI - Ma, scusa un poco, ma c'è qualche raggiro in mezzo a questa situazione o qualcosa che non... non ho capito ancora Anto'? CRIVARO - Di che? GUALTIERI – Di che, di che te lo spiego subito, subito. Alessandro, quello c'ha dato via, si mi ha dato il via, però ci dobbiamo mettere a tavolino. Con chi mi devo mettere io a tavolino, Anto' CRIVARO - Chi è questo che dice che dice... GUALTIERI - Mi puoi fare capire? Ah, devi parlare con Antonio, mi ha detto Alessandro, Antonio Eh! GUALTIERI - Cosa ti devo dire io a te Anto'? CRIVARO - Di che? GUALTIERI – Non lo so, dell'operazione estera. Della cosa là, dei contratti. CRIVARO - Dobbiamo fare i conti, Toni'. GUALTIERI - Quali conti dobbiamo fare Anto'? Quali conti dobbiamo fare Anto'? CRIVARO - Dei soldi che restano, se ne restano... GUALTIERI – (inc. voci sovrapposte) CRIVARO - se non ne restano. GUALTIERI - I primi... i primi vanno... vanno a chi ha messo i soldi e poi dopo ne parliamo Anto'. CRIVARO - Eh! Facciamo i conti, ci sediamo bene e poi se ne parla. GUALTIERI - Ah, allora sei tu? Anto', guarda, te lo dico mo e non te lo dico più Anto'. CRIVARO - Sì. GUALTIERI - Tu te ne vieni con me, solo io e te andiamo a Cutro Anto'. Che mi hai rotto il cazzo! CRIVARO – Toni' tu con questo cazzo di Cutro la devi finire. Vieni nell'ufficio per favore, ah' GUALTIERI - Anto', mi hai rotto il cazzo, Anto'. CRIVARO - Me l'hai rotto tu il cazzo, hai capito? La fai... (Si interrompe la conversazione telefonica"

Il 27.2.2012 veniva intercettata un'altra importante lite tra GUALTIERI e CRIVARO (prog. 18772 RIT 1573/11): *GUALTIERI – Te lo devo dire a te? CRIVARO – Sì Toni'. GUALTIERI –*

Si? E perché? CRIVARO – Perché tu mi (inc. audio disturbato) come perché? GUALTIERI Perché? Mi... mi devi dare un motivo perché te lo devo dire a te io. CRIVARO – Perché Alessandro lavora con me 'Toni' e lo sai. GUALTIERI – E quando... CRIVARO – (inc. voci sovrapposte) GUALTIERI – ...e non te l'ho detto all'inizio io, quando ti ho detto "Fallo andare avanti, fallo andare avanti che abbiamo bisogno. Fallo andare avanti che abbiamo bisogno." Invece tu... CRIVARO – Abbiamo fatto... GUALTIERI – ...questo bisogno qua... CRIVARO – ...abbiamo fatto... GUALTIERI – ...secondo me, non lo capisci. CRIVARO – No Toni', a me quello... GUALTIERI – Secondo me tu non lo capisci. CRIVARO – ...tu, Toni'... GUALTIERI – Secondo me tu non lo capisci. CRIVARO – Con le minacce che mi fai tu, a me non mi piacciono. GUALTIERI – E di nuovo con queste minacce. Non ne faccio minacce, a nessuno Anto'. CRIVARO – (inc. voci sovrapposte) me le hai fatte, me le hai fatte, te lo dico io che me le hai fatte. Ad Alessandro come tu mi hai detto di non chiamare più i tuoi, ed il mio non la chiamare più. GUALTIERI – Uhm! CRIVARO – Se mi vuoi vieni a trovare vieni e parli tu con me... GUALTIERI – Anto'... CRIVARO – ...ci chiariamo, se dobbiamo andare avanti, andiamo avanti... GUALTIERI – ...scusa, la vuoi mandare avanti o non la vuoi mandare avanti? CRIVARO – La possiamo mandare avanti però tu devi parlare come i cristiani... GUALTIERI – La... le vuoi mandare avanti Anto'? CRIVARO – ...che è inutile che parli così con me. GUALTIERI – Se non la vuoi mandare avanti, me lo dici, basta, che io una parola sola ho. Due non ne ho, una. CRIVARO – E allora vieni, parliamo, ci vediamo a qualche posto... GUALTIERI – Senti un poco Anto', non ho tempo da perdere, la mandi avanti, sì o no? CRIVARO – Dobbiamo parlare io e te, Toni', sennò non facciamo niente. GUALTIERI – Io... io... va bene, dai. Ciao.

Nelle conversazioni successive, CRIVARO litigava in maniera furibonda con GUALTIERI: *CRIVARO – Io e te non abbiamo più niente da dirci Toni'. GUALTIERI – Senti un poco, intanto cornuto glielo dici ai pari tuoi, agli uguali tuoi. CRIVARO – Ah, io a te non abbiamo più niente da... GUALTIERI – Non ci..... GUALTIERI – Ascolta. Ascolta. Mi devi ascoltare. CRIVARO – Hai capito o no? GUALTIERI – Mi devi ascoltare che tu e le tue urla... CRIVARO – Eh! Eh! GUALTIERI – ...Anto' (inc. audio disturbato) CRIVARO – Vieni e me lo dici in faccia. GUALTIERI – Uh, quanta paura! CRIVARO – Sono solo, qua all'Ufficio. Vieni all'ufficio. Vieni all'Ufficio. GUALTIERI – Ascolta... ascolta a me. CRIVARO – No, ma devi venire. Vieni. Vieni. GUALTIERI – E vedi che io... (inc. voci sovrapposte) CRIVARO – Senza che dici "Andiamo a Cutro". Che devo fare a Cutro io? Devo avere paura di te? vieni sotto all'ufficio mio.... GUALTIERI – ...dato che non sono niente per te, no? CRIVARO – Eh! GUALTIERI – Quando devi parlare così per telefono... CRIVARO – Eh! GUALTIERI – ...non parlare così per telefono allora... CRIVARO – Ecco, ed alle persone intanto modera la boccuccia tua. GUALTIERI – No, no, non parlare così per telefono. CRIVARO – Antonio non vale niente, Antonio vale cinquanta volte più di te. Ricordalo! GUALTIERI – Ascolta... ascolta un poco, non parlare sempre tu... CRIVARO – No, no, ascoltami tu che mi fai il sorrisino a me non (inc. pronuncia non chiara) E con me tu hai finito. GUALTIERI – Ascolta un po' . sentimi. . CRIVARO – Hai finito! GUALTIERI – ...è finita benissimo! CRIVARO – E queste qua lo sai dove vanno a rapportare queste parole. Eh?..... CRIVARO – E tutte le parole che hai detto tu di me, che tu le persone le vuoi far spaventare. Io di te non mi spavento, mai. Mettitelo in testa. GUALTIERI – No, asco... asco... CRIVARO – Tonino GUALTIERI che tu a*

me non mi minacci. CRIVARO – Se sei un uomo tu o no? GUALTIERI – ..di nuovo inizi? Di nuovo inizi? Io sono a Bergamo, se potessi venire là, sarei venuto.. CRIVARO – No... eh! GUALTIERI – Sarei venuto CRIVARO – Eh! Tu devi venire qua. Dici che sei un uomo e vieni e mi picchi sul muso. GUALTIERI – A tutti così dici tu. CRIVARO – E vediamo che sai fare. GUALTIERI – Anto'... CRIVARO – Tonino GUALTIERI a me deve venire faccia a faccia. Vieni... GUALTIERI Eh! CRIVARO – ...e mi dici che io non valgo niente E vieni a Cutro, e vieni a Cutro, che mi devi fare tu! Tu che mi devi fare! GUALTIERI – Ascolta un poco... CRIVARO – Pure tu mo... GUALTIERI – ...ascolta... CRIVARO – E' venuto lui.. che io ti insegnato qualche conto se lo sai fare... CRIVARO – Anto'... Toni', con me l'omertà non vale niente... GUALTIERI – Ascolta... CRIVARO – ...signore si nasce.
GUALTIERI – Eh, sì... eh, be... bravo, bravo... CRIVARO – Hai capito? GUALTIERI – ...e co... CRIVARO – Che io cammino con il mio nome.. (prog. 18778 RIT 1573/11) La conversazione prosegue su questi toni molto aspri, dimostrando CRIVARO, che si lascia andare ad offese personali, di non farsi intimidire dalla minaccia di GUALTIERI di portarlo a Cutro.

La vicenda non aveva condotto, secondo quanto emerso dalle prove raccolte, al pagamento della somma da parte del CRIVARO.
L'epilogo negativo coincideva con il periodo di decadenza del GUALTIERI, connesso anche alla fuoriuscita dello stesso dal Fallimento Rizzi e che segnava, definitivamente, la parabola discendente della fortuna criminale di GUALTIERI nell'ambito del sodalizio.

6.3. Gli esiti della attività spionistica. Le attività di CRIVARO e i rapporti con altri sodali
Gli elementi di prova emersi nel corso del dibattimento a carico di CRIVARO non si esauriscono, tuttavia, nella vicende che si sono innestate nelle estorsioni consumate ai danni di Maffioletti e di Prior e negli affari relativi al Piano Cutro e al fallimento Rizzi che rischiavano di essere negativamente influenzati dallo sviluppo dei rapporti intercorrenti tra la TATTINI, CRIVARO e GUALTIERI.
Altri elementi sono emersi in dibattimento, enucleati, tra l'altro, dal Maresciallo Cotza all'udienza del 16.6.2016

CRIVARO Antonio, ha spiegato il teste, era emerso dalle intercettazioni telefoniche attivate nei confronti di altri soggetti imputati nell'ambito del presente procedimento. Nel corso di queste conversazioni era talvolta indicato con il soprannome di "Cip" .
All'epoca dei fatti era titolare di una impresa individuale operante nel settore edile.
Ciò nonostante, la sua figura emergeva nel campo delle fideiussioni; emergeva, in altri termini, quale soggetto impegnato a reperire fideiussioni per società che, bisognose di liquidità, cercavano di ottenere finanziamenti bancari.
Ed invero, sin dal maggio 2011, contestualmente allo sviluppo del cosiddetto AFFARE BLINDO (cfr. Cap. XII), venivano captati dialoghi intercorsi tra CRIVARO e VILLIRILLO Romolo, aventi ad oggetto fideiussioni.
Tra queste, va segnalata la conversazione del 27.5.2011 n. 2311 RIT 1221/11 nel corso della quale VILLIRILLO chiedeva informazioni a CRIVARO in merito ad una fideiussione per un amico di cui non aveva più saputo nulla: "*VILLIRILLO Romolo. Se ti ricordi, tu mi hai detto*

che mi facevi sapere per quanto riguarda... quella situazione, così poi lo salvo con l'amico mio... che gli serviva quella... però tu non mi hai fatto sapere più niente!"

Il 30.5.2011 CRIVARO veniva intercettata una telefonata con VILLIRILLO dalla quale emergeva come CRIVARO si stesse interessando per ottenere una fideiussione bancaria per un soggetto che doveva fare una fideiussione alla Tamoil (prog. 2784 RIT 1221/11) :" *CRIVARO Antonio: Pronto? VILLIRILLO Romolo: [In tono scherzoso] Chi parla? CRIVARO Antonio: Mi senti? VILLIRILLO Romolo: La bellezza! CRIVARO Antonio: Buongiorno. Stavo dicendo, siccome io sono qua, in quest'ufficio qua, no? VILLIRILLO Romolo: Sì. CRIVARO Antonio: E... Cosa dovevamo acquistare noi? VILLIRILLO Romolo: Cioè in sostanza, questo signore qua, deve dare la fideiussione alla Tamoil, perché ha un distributore. CRIVARO Antonio: Alla Tamoil. [Una voce maschile in sottofondo dice qualcosa di incomprensibile. CRIVARO si rivolge poi a costui] Hai capito, <<IP>>? Devi dare la fideiussione alla Tamoil... [Ancora voce maschile in sottofondo, incomprensibile] Che deve... VILLIRILLO Romolo: Lo fi[#] la Tamoil gli ha[#] gli ha[#] gli ha chiesto una fideiussione di centomila euro. CRIVARO Antonio: [Voce maschile in sottofondo, incomprensibile] Bancaria, noi ce l'abbiamo bancaria? [Risponde la solita voce maschile, incomprensibile] Riusciamo ad averla? [Voce maschile incomprensibile] Mm. La banca sua o la banca nostra? Mm. [Rivolgendosi nuovamente a VILLIRILLO] Va bene, ho già capito. Dai, ti chiamo fra un po' e ti dico tutto".*

Poco dopo si risentivano (prog. 2795 RIT 1221/11): "CRIVARO Antonio: *Ohi Romolo! VILLIRILLO Romolo: Eh. CRIVARO Antonio: Stavo dicendo[#] Mi devi dare un testo, loro come la vogliono 'sta fideiussione qua? Io ti metto una[#]. VILLIRILLO Romolo: Come? CRIVARO Antonio: Mi devi dare un testo, come loro vogliono 'sta fideiussione, questi qua della Tamoil... La Tamoil la vuole? VILLIRILLO Romolo: Sì. CRIVARO Antonio: <<IP>>. Una bozza, [di] come loro vogliono questa... fideiussione, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Voglio sapere quanto... spendono, naturalmente, ci[#] ci dovremmo vedere prima, no? CRIVARO Antonio: Sì. Esatto, quanto spendono... questo qua te lo faccio sapere... E che testo vogliono... Che form[#]. VILLIRILLO Romolo: Va bene. CRIVARO Antonio: Che fornitura vogliono... hai capito? Quello che devono pagare. Ok?.*

VILLIRILLO veniva successivamente arrestato e l'affare non si concludeva.

I rapporti di CRIVARO, ha spiegato il teste, si estendevano anche ad altri soggetti del sodalizio. Tra questi, VETERE Pierino (prog. n. 693 RIT 1216/11) e MARTINO Alfonso (prog. n. 945 RIT 2802/11).

Nella prima delle due conversazioni VETERE Pierino chiedeva l'esito *"della cosa di Franco"* e CRIVARO rispondeva che *"l'hanno bocciato per un reddito"* prospettandogli di avere un amico interessato a portargli i documenti per ottenere un finanziamento, ma che aveva avuto già in passato problemi, perché segnalata a causa di un mancato pagamento:

"Antonio. Pronto! Pierino. Antonio! A. Oh, mastro Pie'! P. E che c'è? Che ti ho fatto di male io? Che ti ho fatto? A. E che mi devi fare? ..inc.. madonna, magari mi facessero tutti le cose che mi fai tu! P. ..ride.. che novità? Andiamo bene? A. E' che .. stanno combattendo che non possono passare una cazzo di cosa .. Io non lo so che cazzo c'è nel sistema là! P. Eh .. ma .. A.

, non lo so, non lo so .. P. Per la cosa di Franco che novità? A. La cosa di Franco l'hanno bocciata per un reddito, però è stata mandata su un'altra agenzia P. Ah .. ancora non si sa niente allora .. A. No .. sono troppo lenti .. sono 6 mesi ormai .. da Natale che non possono passare pratiche, Pieri'! P. Mm ho capito .. A. Da Natale, è una cosa incredibile! P. Mm .. siccome ho un amico mio che .. ti voleva portare i documenti, no? A. Mm .. P .. e non lo so se .. A. Quanto tempo ha l'azienda? P. Ah? A. Quanto tempo ha l'azienda? P. Ma l'azienda ha parecchio tempo! Parecchio! , secondo me ha 4 o 5 anni .. è una cooperativa questa qua! A. Ma .. a livello, diciamo, di finanziamenti .. leasing .. ha toccato .. diciamo .. è segnalato da qualche parte .. non ha pagato qualche cosa .. P. No, no, no .. assolutamente! Anzi .. risponde bene, diciamo! A. ..inc.. risponde bene? P. Sì, secondo me sì! Io ti posso portare i documenti e vediamo .. A Oh Pieri', li possiamo fare, li possiamo preparare .. figurati che gli ho mandato i documenti di Franco .. a un altro istituto . e si sta muovendo più questo .. in dieci giorni - che quello in quattro mesi! P. Mm .. capito .. A. Pensa te! P. Ho capito .. allora ancora .. diciamo .. comunque dai Anto' .. quando io ho questi documenti nelle mani, poi magari ti chiamo e vengo a trovarti. A. Quando hai tutti i documenti ci vediamo, dai Pieri'! P. Va bene, dai, okay! A. Okay? P. Ciao Antonio, ciao!

Il fatto che CRIVARO si occupasse del reperimento di fideiussioni per società sarebbe attestato anche dal fatto che nel giugno 2011 GUALTIERI gli chiedeva di interessarsi per un finanziamento di 2.000.000 di euro per la GIMA HOLDING, una società intestata a suo figlio Julian. CRIVARO si rivolgeva al consorzio EUFIDI di Verona e il finanziamento doveva essere rilasciato presso la Banca Monte Parma di Reggio Emilia, con la quale GUALTIERI Antonio aveva contatti diretti con tale dottor Cavazzoni Marco. Questo finanziamento, nonostante l'ulteriore interessamento della TATTINI, non veniva tuttavia concesso dalla banca (prog n. 7951, 7976, 8156, 8157, 8299, 8335, 8336, 8440, 8766, 9075, 9860. RIT 1573/11)

Ancora.
Nel settembre del 2011, GUALTIERI contattava Fornito Enrico, il commercialista della METALMA, al quale riferiva di interessare Rodella per una fideiussione di un'azienda che produceva carni. Nella vicenda CRIVARO forniva un suo contributo, sconsigliando di portare a termine la fideiussione perché non "ottimizzabile" per ciò che lui intendeva fare, ossia una ripartizione della liquidità ottenibile grazie al finanziamento: " *GUALTIERI Antonio - ...mi hanno chiesto oggi, mi hanno chiesto i documenti dell'azienda di Mantova, cugi'! CRIVARO Antonio - Ti hanno chiesto i documenti dell'azienda di Mantova, in che senso? GUALTIERI Antonio - Se la vogliamo fare. CRIVARO Antonio - Eh, ma lo devo ancora parlare con quelli di Mantova cugi'! GUALTIERI Antonio - E appunto ti dico..CRIVARO Antonio - Che gli dico... GUALTIERI Antonio - ...siccome io pensavo che tu ci parlavi oggi. CRIVARO Antonio - No oggi, diciamo ne abbiamo accennato, però loro mi devono dare la definizione, perché te l'ho detto, siccome a me parlano del 50. GUALTIERI Antonio - Come del 50? CRIVARO Antonio - Del 50%, cugi', hai capito quello che ti voglio dire? GUALTIERI Antonio - E quello là, già se la banca gli prende il 12 cugi'! CRIVARO Antonio - E te lo sto dicendo, si vede che dobbiamo cambiare azienda, se quelli vogliono il 50 dobbiamo cambiare persone. Però è difficile che lo fanno perché te l'ho detto Toni', l'altro giorno te l'ho detto. GUALTIERI*

Antonio - Uhm! CRIVARO Antonio - Quand'è così, ci sono certi numeri, non lo fanno questi, perché non è che.... (prog. n. 7951, 7976, RIT 1573/11).

Lo stesso concetto emergeva dalla conversazione captata al prog. 12433 RIT 1573/11, in relazione alla fideiussione relativa proprio a METALMA, ed in cui GUALTIERI e CRIVARO dicevano di lavorare al 50% ed in cui GUALTIERI lo esortava a "*prendere da tutte le parti*", perché si trattava di importanti occasioni di guadagno ed era necessario fare esperienza in un campo che si presentava proficuo: "*GUALTIERI Antonio: Uhm! CRIVARO Antonio: E poi ho finito. GUALTIERI Antonio: Per vedere quando, quanto chiavi o quanto... CRIVARO Antonio: No, non devono vedere niente, ho avuto un problema qualche tempo fa e mo mi devono fare la visita stamattina. GUALTIERI Antonio: Uhm, uhm, uhm! Ho capito. CRIVARO Antonio: Hai capito? GUALTIERI Antonio: Ascolta, ieri c'ho parlato io con Fabrizio cugi'! CRIVARO Antonio: Ah! GUALTIERI Antonio: Eh, non è come dici tu, sono... sono uguali alla nostra, però non è riguardante... però adesso lui ci parla - no? - di quanto può servire la fideiussione, hai capito? CRIVARO Antonio: uhm, uhm! GUALTIERI Antonio: Però io gli ho detto "Io lavoro al 50 io, io non lavoro, il 50 è loro e il 50 è nostro insomma", ho parlato bene cugi'? CRIVARO Antonio: Da una parte sì, però dipende da che cifre sono, perché può essere anche tanto, no. GUALTIERI Antonio: Eh, sono tante le cifre cugi', sono, eh, sono bei soldini, sono contratti grossi sono cugi'! CRIVARO Antonio: Ho capito però, si deve guardare bene. GUALTIERI Antonio: Cugi', dobbiamo acchiappare dappertutto, cugi', ohi dobbiamo stringere da tutte le parti, che quando entriamo noi nel canale, poi l'acqua la gestiamo noi, cugi', eh, se non entriamo in questa cosa di situazione, come facciamo a capire To', No: qualcuno di questo lo dobbiamo tenere più vicino ancora, hai capito cugi'? Però se non lavoriamo e non facciamo un poco di esperienza eh, cugi'!"*

Che il rapporto tra CRIVARO e GUALTIERI (e la TATTINI) si estendesse ben oltre il rapporto relativo alla METALMA ma anche ad altri affari, si evincerebbe, nella prospettiva d'accusa, anche da un altro episodio.
Il 23.8.2011 CRIVARO e GUALTIERI iniziavano ad affrontare, nelle loro conversazioni, un discorso relativo alla compravendita di un'area agricola nelle province di Mantova o di Verona (prog. 5878 1573/11). Il GUALTIERI metteva in contatto il CRIVARO con ROCCA Antonio al fine di fargli prendere direttamente contatti con il proprietario del terreno (prog. 6227, 6228 RIT 1573/11) Il GUALTIERI, inoltre, si recava a Cutro per discutere con il ROCCA di questa vicenda (non si aveva invece contezza anche della presenza di CRIVARO)
Riscontri di questa operazione si avevano dalle ambientali del 2.9.2011, tra GUALTIERI e TATTINI Roberta, mentre si recavano a Mantova (n. 31 e 32 RIT 282/11) in cui GUALTIERI diceva alla TATTINI che la avrebbe portata a conoscere una "bellissima azienda grossa con più di cento appartamenti".

6.4. La partecipazioni a cerimonie religiose
Ulteriore dato emerso nel corso del dibattimento, invero pacifico, è la partecipazione del CRIVARO a funzioni religiose di soggetti legati al sodalizio criminoso insieme ad altri soggetti appartenenti allo stesso.
Si fa in particolare riferimento:

1) alla partecipazione al matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta celebrato il 9.8.2011, documentato dal servizio di osservazione effettuato dai Carabinieri di Crotone presso il ristorante Park Ionio (cfr. Maresciallo Todisco udienza 21.2.2017 e produzioni in pari data).
In quella occasione veniva osservata l'autovettura - benché a lui non intestata - utilizzata da CRIVARO (una BMW X3 o X5), e veniva intercettata una conversazione tra GUALTIERI e CRIVARO (prog. 5209 RIT 1573/11) in cui CRIVARO riferiva a GUALTIERI di non averlo nemmeno visto al matrimonio: "*CRIVARO Antonio – Pronto! E si cugi', me ne sono andato che ho portato anche a Domenico poi a te non ti ho visto per niente. Ah! Hai capito? Ho visto che... manco ti ho visto a te, poi ero a un tavolo un po' strano, cugi' – hai capito? – perché l'hai visto che c'erano, c'erano pochi posti..* "
Già il .8.2011, era stata intercettata una conversazione tra GUALTIERI e CRIVARO, nel corso della quale quest'ultimo aveva chiesto al primo, che era appena stato da GRANDE ARACRI Nicolino (il "*giovanotto*"), di fissare un appuntamento con lui per la risoluzione di una sua problematica, non meglio nota (prog. 5124 1573/11): " *GUALTIERI Antonio - Pronto! CRIVARO Antonio - Cugi' buonasera! GUALTIERI Antonio - Ihu alla Madonna mannaggia, ti sei perso! CRIVARO Antonio - E no oggi ti ho salutato quando ti ho visto alla curva eh... GUALTIERI Antonio - Ero con il Giovanotto oggi! CRIVARO Antonio - Eh ti ho visto! GUALTIERI Antonio - Stavamo andando a fare un'imbasciata. CRIVARO Antonio - Tutto a posto? GUALTIERI Antonio - Beh, che novità? Si, tutto a posto, sì. CRIVARO Antonio - Tutto a posto, tu cugi'? GUALTIERI Antonio - Ah cugi'? CRIVARO Antonio - Tu?GUALTIERI Antonio - Ed io, dal nove in poi sono più libero CRIVARO Antonio - Dal nove? GUALTIERI Antonio - Hai capito? Dal nove. Hai capito? CRIVARO Antonio - Fino al nove diciamo c'hai da fare? GUALTIERI Antonio - Sì, al nove, fino al nove c'ho da fare, dopo il nove cugi' mi chiami... CRIVARO Antonio - E va bene il nove dobbiamo andare a quel coso, il nove è, sì? GUALTIERI Antonio - Eh, eh, eh! CRIVARO Antonio - E va bene dai. GUALTIERI Antonio - Ah? CRIVARO Antonio - Fatti vedere però, pure una sera di queste, ti sei perso del tutto! GUALTIERI Antonio - Appunto, appunto, appunto che io... CRIVARO Antonio - Hai capito? GUALTIERI Antonio - ...dopo il nove lo licenzio, gli ho detto che dopo il nove Giovano' ti licenzio, gli ho detto. Così gli ho detto. CRIVARO Antonio - Eh, che poi parliamo un poco con il Giovanotto. GUALTIERI Antonio - Va bene. Cugi' se hai bisogno non c'è problema, cugi'! CRIVARO Antonio - Eh, infatti dobbiamo affrontare un discorso. GUALTIERI Antonio - E non c'è problema cugi', quando vuoi, pure domani mattina, cugi'! CRIVARO Antonio - E lo so oh cugi'! (Ride) GUALTIERI Antonio - Eh! Hai capito? CRIVARO Antonio - Okay, si cugi'! GUALTIERI Antonio - Ciao cugi', ciao, ciao. CRIVARO Antonio - Ciao, ciao cugi', ciao. GUALTIERI Antonio - Quando vuoi cugi', quando vuoi lo facciamo cugi', Hai capito? CRIVARO Antonio - Perfettissimo cugi'! GUALTIERI Antonio - Quando tu mi dici "Cugi', eh.....", andiamo.tranquillamente entriamo dove vogliamo. Avete capito? CRIVARO Antonio - Buona serata cugi'! GUALTIERI Antonio - Ciao cugi'. CRIVARO Antonio - Ti voglio bene!"*

2) alla partecipazione al funerale di Cadore Giuseppina, moglie di Mancuso Giovanni (nato a Cutro il 17.8.45), personaggio che era stato indagato nel processo nell'operazione *GRANDE DRAGO*. A questo funerale veniva registrata la presenza di MUTO Salvatore, LAMANNA

Francesco, Pascale Carmine, Zuccerofino Fabio, Arapi Arsen, VALERIO Salvatore, MIGALE Vincenzo, CAVEDO Maurizio, ROCCA Antonio, MIGALE Salvatore, Cardillo Salvatore, Colacino Salvatore, Petrozza Stella, CRIVARO Gaetano, CRIVARO Antonio, Bevilacqua Antonio, Mastriani Francesco (cfr. testimonianza Maggiore Leo, udienza 18.5.2016 e OCP n. 54 del 15 febbraio del 2012 prodotto all'udienza del 20.5.2016).

6.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Sulla figura di CRIVARO tutti i collaboratori hanno riferito di lui, della sua figura e della sua posizione all'interno della associazione.

Innanzitutto, vi sono le parole del collaboratore GIGLIO Giuseppe che, nell'escludere che CRIVARO sia formalmente affiliato alla associazione, ha spiegato che è comunque soggetto a disposizione di molti personaggi legati ai GRANDE ARACRI. Egli, infatti, lavorò per la Edil Tetti di GUALTIERI Antonio, per SARCONE Nicolino e Gianluigi, per BLASCO, per VALERIO, per DILETTO anche se - ha specificato in sede di controesame – non vide mai il CRIVARO in compagnia di questi ultimi.

Nell'affermare che era soggetto a disposizione di soggetti appartenenti alla cosca GRANDE ARACRI, ovviamente, il GIGLIO ha inteso tratteggiare un rapporto esulante da quello meramente lavorativo e fondato sulla piena consapevolezza di essere al servizio di soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa. Eloquentemente, il collaboratore ha effettuato un paragone tra sé e CRIVARO, evidenziando che egli, come lui, pur non essendo affiliato, si metteva a disposizione dei sodali nella piena consapevolezza della loro caratura criminale e della loro appartenenza al sodalizio. Non vi è bisogno di sottolineare che GIGLIO – pur non essendo formalmente affiliato - è un partecipe, addirittura con il ruolo di organizzatore, del sodalizio così come accertato con la forza del giudicato.

Grazie alle conoscenze di direttori di banca e promotori finanziari, ha detto GIGLIO, CRIVARO abbandonò il settore edile in cui era originariamente occupato, mettendosi a lavorare nel settore delle fatturazioni per operazioni inesistenti e perpetrando truffe alle assicurazioni e alle società, consistenti nel reperire finanziamenti a società che non avrebbe poi pagato.

Fu lo stesso CRIVARO – ha spiegato il collaboratore in sede di controesame - a raccontargli delle sue conoscenze all'interno degli istituti bancari.

In questo campo CRIVARO propose attività con affidamenti bancari anche a GIGLIO stesso; costui, tuttavia, rifiutò l'offerta perché non si fidava del CRIVARO che, a suo dire, "*parlava troppo*" (cfr. udienza 11.11.2016).

GIGLIO sa che CRIVARO stava curando alcune fideiussioni per GUALTIERI che lo stesso CRIVARO gli aveva proposto (cfr. udienza cfr. 22.11.2016).

Il rapporto di GIGLIO con CRIVARO era un rapporto certamente amichevole, che si era sviluppato in occasione di alcuni incontri avuti nel suo ufficio a GUALTIERI, ove l'imputato si era recato, e in altri occasionali incontri a Reggio Emilia

CRIVARO, invece, intratteneva maggior rapporti con il fratello del collaboratore, GIGLIO Giulio che, peraltro, gli aveva confermato le notizie apprese in prima persona dal CRIVARO,

in specie quella relativa alle sue conoscenza presso istituti bancari (cfr. controesame difesa 1.12.2016).
Proprio grazie a questo rapporto tra il fratello GIULIO e CRIVARO, venne individuato da quest'ultimo un soggetto bulgaro che accettò di intestarsi le quote della società aperta da GIGLIO in territorio Bulgaro, per risolvere alcune difficoltà economiche che stava vivendo la società GIGLIO s.r.l.
Nel 2013, infatti, questa sua società stava vivendo un momento di difficoltà dovuta non tanto alla sua attività, quanto al fatto che parte del denaro della GIGLIO s.r.l. era stato spostato su altre società per "*sistemare*" queste ultime. Quell'anno, dunque, la GIGLIO s.r.l andò in sofferenza con le banche, determinando la chiusura dei conti correnti. Ciò determinò difficoltà rispetto ai crediti che la GIGLIO s.r.l. doveva incassare. Pertanto decise di costituire un'altra società in Bulgaria, denominata sempre GIGLIO s.r.l., che doveva servire ad incassare i crediti della GIGLIO s.r.l. "italiana", evitando che la banca li trattenesse per sé. Per realizzare questa operazione mandò suo fratello Giulio in Bulgaria, che costituì la nuova società che venne intestata a un soggetto bulgaro, originario del Metaponto, individuato proprio grazie a CRIVARO Antonio. Costui, una volta ricevuti i pagamenti da parte dei debitori della GIGLIO s.r.l. italiana, trasferiva i fondi dalla Bulgaria all'Italia, sul conto della moglie di GIGLIO (cfr. udienza 1.12.2016)

Ecco uno stralcio del verbale dell'11.11.2016
P. – Conosce CRIVARO Antonio, signor Giglio? Ci può dire chi è, cos'ha fatto?
DICH. GIGLIO G. – Sì, l'ho conosciuto.
P. – E' un affiliato?
DICH. GIGLIO G. – No, non è un affiliato, ma è un ragazzo che è stato a disposizione di alcuni soggetti.
P. – Di chi?
DICH. GIGLIO G. – Sia di EDIL TETTI, che si chiama Antonio GUALTIERI, sia di Sarcone Nicolino. Diciamo che Antonio CRIVARO era un ragazzo che lavorava, lavorava nell'edile. Poi ha fatto una scelta, ha iniziato a conoscere direttori di banca, promotori finanziari e quant'altro, ha lasciato la sua attività e si è dedicato alle fatturazioni per operazioni inesistenti e si curava alcuni finanziamenti su alcune società che poi avrebbe non pagato.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M – Quando dice questo, intende truffe sostanzialmente?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Perché anche a me ha proposto che conosceva dei direttori di banca dove c'era la possibilità di prendere degli affidamenti. Però ho visto che era un ragazzo che parlava un po' tanto e l'ho allontanato, francamente.
P. M. – Quindi affidamenti bancari, fideiussioni bancarie: intende questo?
DICH. GIGLIO G. Sia fideiussioni bancarie che affidamenti bancari.
P. M. – E truffe alle assicurazioni?
DICH. GIGLIO G. – Pure. Quando parliamo di fideiussioni, fideiussioni assicurative, fideiussioni.. truffe di assicurazioni
P. M – Lei prima ha detto, alla domanda del Presidente: Era a disposizione di alcuni soggetti. Ha menzionato EDIL TETTI, che poi ha chiarito essere GUALTIERI Antonio, perché EDIL TETTI era il nome della società di GUALTIERI Antonio; poi ha menzionato Sarcone;

era a disposizione anche di altri? Lei nel corso degli interrogatori aveva elencato anche altri soggetti.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ma conosceva tutti, conosceva sia il Blasco, sia il Sarcone Gianluigi, conosceva un po' tutti.
P. M. – Valerio?
DICH. GIGLIO G. – Anche Valerio, certo.
P. M. – DILETTO?
DICH GIGLIO G. – Certo, anche DILETTO.
P. M. – E' il soggetto che ha menzionato stamattina quando ha fatto riferimento a come ha aperto la società in Bulgaria?
DICH. GIGLIO G. – E' il soggetto, esatto, che mi ha fatto la presentazione... che ha aperto la società in Bulgaria, sì.

....

P. – Per finire su CRIVARO, lei ha detto che era a disposizione di queste persone. Queste persone che lei ha citato, a partire da GUALTIERI e a finire con l'ultimo che ha detto, lei li considera, li qualifica interni alla cosca, affiliati a tutti gli effetti, partecipi (poi vedrà con il Pubblico Ministero in che ruolo)? Li considera tutti interni alla cosca, effettivi?
DICH. GIGLIO G. – Persone effettive nella cosca.
P. – Quindi il CRIVARO, che si mette a disposizione di questi ultimi, si mette a disposizione di persone che sa essere effettivi della cosca, soci, organizzatori, dirigenti (poi vedremo) o non lo sa?
DICH. GIGLIO G. – No, no, era a conoscenza, perché, come ne ero a conoscenza io, ne era a conoscenza anche lui. Certo che lo sapeva.
P. – Quindi questo mettersi a disposizione significa mettersi a disposizione di soggetti che hanno un ruolo nell'organizzazione.
DICH. GIGLIO G. – Certo.

Anche MUTO Salvatore ha delineato la figura ed il ruolo di CRIVARO Antonio nei termini riferiti da GIGLIO Giuseppe, fondando le sue dichiarazioni su una fonte privilegiata di conoscenza, LAMANNA Francesco, vertice del sodalizio sul territorio crotonese. Il suo rapporto privilegiato con lui e quelli strettissimi intercorrenti tra il LAMANNA e GRANDE ARACRI Nicolino permettono a MUTO Salvatore di sapere che CRIVARO Antonio, pur non essendo battezzato, appartiene alla associazione di cui frequenta, da sempre, i membri anche di vertice. Addirittura intrattiene rapporti con GRANDE ARACRI Nicolino, anche perché frequentava ABRAMO Giovanni, marito della figlia GRANDE ARACRI Elisabetta. Nella attività illecita CRIVARO collaborava, in particolare, con GUALTIERI, soprattutto nel settore bancario, e con FLORO VITO Selvino (cfr. udienza 30.11.2017) Operava anche nel settore della falsa fatturazione grezie insieme a FLORO VITO Selvino che si appoggiava proprio a CRIVARO per i pagamenti del materiale che vendeva. (cfr. udienza 28.11.2027)

IMPUTATO MUTO S. – È CRIVARO Antonio, in quanto avevo già ha parlato e...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In sintesi, è un 'ndranghetista? È un esponente del sodalizio? È battezzato?
IMPUTATO MUTO S. – No, non è battezzato, ma è appartenente al sodalizio, lui era sempre a frequentare i nostri, diciamo, soduli e lui aveva da tempo amicizie con..., quando era qua nell'Emilia, Abramo Giovanni e quindi..., e la famiglia GRANDE ARACRI, *ecco.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che lei sappia aveva rapporto con FLORO VITO? Con FLORO VITO Salvino in particolare?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, avevo parlato, ho detto che avevano un ufficio..., io mi recato al suo ufficio e quindi facevano, diciamo, tutte le operazioni insieme.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che cosa...
IMPUTATO MUTO S. – Ma avevo già parlato...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma guardi, in sintesi, MUTO, non mi pare che ne abbia...
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sempre nella partecipazione...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ne abbiamo riparlato in udienza
IMPUTATO MUTO S. – Nella partecipazione (fonetico), poi si parlava che.., con GUALTIERI, quando ho raccontato che dovevano fare (inc.) bancarie, non so se..., false là, e gli avevo portato dei clienti da..., sia Covelli (fonetico) e sia Turrà Salvatore, mio cugino di Cremona.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa se costui avesse rapporti con altri 'ndranghetisti, anche di primo piano? Per esempio, aveva rapporti...
IMPUTATO MUTO S. Con GRANDE ARACRI *Nicolino so che ha avuto rapporti.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo lei come lo sa?
IMPUTATO MUTO S. – Lo so perché, come ho detto, c'era..., era con GUALTIERI e GUALTIERI si relazionava con LAMANNA e si parlava di CRIVARO Antonio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi l'ha saputo nell'ambito di questi colloqui?
IMPUTATO MUTO S. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ha già citato, in alcune occasioni, CRIVARO Antonio, è corretto? Io non ricordo se ha parlato solo di Alessio o anche di Antonio. Lei conosce CRIVARO Antonio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – CRIVARO Antonio di Reggio Emilia lo conosco, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa che rapporti avesse con MUTO Antonio '71, con FLORO VITO Salvino, con FLORO VITO Giulio, se ne avesse?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, so che sempre era coinvolto nel giro, nel sistema delle fatturazioni. Una volta nello specifico mi recai, in quanto io, tramite sempre LAMANNA, aveva... FLORO VITO Salvino era come un rappresentante di un materiale edile, che poi forse gli fece una truffa pure. Era un materiale che non mi viene in mente il nome, era con la c... coccorino, una roba del genere, non mi viene in mente. E io gli consumavo... io avevo fatto un cantiere a Cremona e LAMANNA mi indicò questo FLORO VITO Salvino, quando vendeva queste materiale. Però poi, quando dovevo fare il pagamento, andai a Reggio Emilia

e FLORO VITO Salvino si appoggiava all'ufficio di CRIVARO Antonio. È lì che io conobbi... ma stiamo parlando del 2008-2009. CRIVARO Antonio.

MUTO Salvatore ha, aggiunto, inoltre, alcuni dettagli del matrimonio della figlia di GRANDE ARACRI Elisabetta:
"IMPUTATO MUTO SALVATORE – *Praticamente eravamo in parecchi della consorteria emiliana, però eravamo divisi in due sale: una era all'indietro del locale Hotel Parchionio, dove si entrava dalla parte di dietro, lasciando le macchine vicino al campo sportivo, perché il Parchionio ha un campo sportivo. E lì c'erano tutte le 'ndrine dei paesini appartenenti alla 'ndrangheta: quelli di San Leonardo, di San Mauro, di Botricello, di Isola di Capo Rizzuto. Eravamo in parecchi. A quel tavolo c'eravamo seduti io, Rocca, quelli di Cutro, e chi c'era... adesso non mi viene in mente, un altro ce n'era. Mentre tutti gli altri erano all'interno del locale, che è una sala grandissima, e lì c'era LAMANNA con la moglie, Blasco, Valerio, GUALTIERI Antonio, Iaquinta Giuseppe, CRIVARO Antonio, MUTO Luigi '75, MUTO Antonio '78..., ed altri, che adesso non mi vengono in mente. C'erano più di seicento invitati.* (cfr. udienza 28.11.2017)"

Ma colui che, più di tutti, ha reso dichiarazioni in merito alla figura di CRIVARO, è il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.
Egli, sin dalle sue dichiarazioni preliminari relative ai caratteri generali della associazione e dei suoi membri ha indicato in CRIVARO Antonio uno dei suoi esponenti, storicamente impegnato nella attività di falsa fatturazione:
"*Altri personaggi implicati nelle false fatturazioni erano DILETTO, MUTO Luigi (che faceva le operazioni per conto suo), CRIVARO Antonio, Belfiore Carmine, Scida Francesco (l'imputato) e altri che Valerio ha elencato. L'attività di falsa fatturazione era associata anche alle attività di usura ed estorsione perché alcuni modi di eseguire fatturazioni per operazioni inesistenti vedevano anche altre attività coinvolte tra cui usura ed estorsione perché gli interessi incassati per una fattura ad esempio a 30 giorni era dell'8% ogni 10 giorni.*"

All'udienza del 5.10.2017 VALERIO ha parlato, *funditus*, del cosiddetto AFFARE OPPIDO. Nel ricostruirne gli sviluppi VALERIO ha indicato in CRIVARO uno dei soggetti partecipanti alla riunione tenutasi il 30.6.2011 presso il ristorante di BRESCIA, gli Antichi Sapori, convocata per discutere proprio dell'AFFARE OPPIDO che in quel periodo stava affliggendo il sodalizio. Come noto a quella riunione parteciparono (anche) i maggiori esponenti della congrega. Nel dettaglio, parteciparono GRANDE ARACRI Salvatore (figlio di Francesco), VILLIRILLO Romolo, MUTO Luigi, Pasquale BATTAGLIA, CRIVARO Antonio e Ruggero Salvatore che sedevano ad un tavolo, mentre ad un altro sedevano: SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, BAACHOUI Moncef, Pasquale BRESCIA, PAOLINI Alfonso e Totò MUTO classe '55. Alla riunione partecipò anche PERITI Federico, soggetto storicamente legato a PUGLIESE Michele (cfr. BAACHOUI Moncef). Nel corso di questa riunione i sodali

parlarono dell'AFFARE OPPIDO e chiesero delucidazioni a VILLIRILLO in ordine ai 248.000 euro della seconda tranche di pagamenti. Esso, tuttavia, non ammise, in tale circostanza, di aver preso i soldi limitandosi, invece, a rispondere che lui "si relazionava con GRANDE ARACRI Nicolino" (che in quel momento si trovava in ospedale). Anche CRIVARO, dunque, aveva partecipato, secondo il VALERIO, a questo *summit* mafioso.

All'udienza del 10.10.2017 il collaboratore ha reso, per la prima volta, specifiche ed ampie propalazioni accusatorie su CRIVARO Antonio, tratteggiandone la figura, mettendone in evidenza i risalenti e stretti rapporti con MUTO Luigi e con altri soggetti gravitanti intorno alla consorteria.
CRIVARO, ha detto il collaboratore, era parte attiva dell'associazione già quando lui iniziò a collaborare con Luigi MUTO ai tempi della GIMAR, verso la fine degli anni '90. A quell'epoca CRIVARO era molto amico di MUTO Luigi e i due giravano con un gruppettino di altri ragazzi giovani tra cui Salvatore Amatore, Giampiero Arabia, Sparido Domenico, Ruggero Salvatore "cinghiale". Questo gruppetto operava principalmente nel mantovano e si occupava di falsa fatturazione, usura, furti, svuotamento di società:

IMPUTATO VALERIO – Le posso dire che era una parte attiva già da quando iniziammo con Luigi MUTO, quindi mi pare nel '98, che loro erano amici, si frequentavano, quindi quando andava verso Mantova... cioè, sia Luigi che Salvatore Amatore, che adesso è morto, e poi c'era... con un altro gruppetto nutrito di ragazzi giovani, tra i quali Giovanni, che anche lui... che poi andavano e venivano. Quindi poi Giampiero Arabia, ... Sparido Domenico, Ruggieri Salvatore detto cinghiale, i cognati di Luigi MUTO, da Sant'Angelo. Adesso, come si chiamavano non mi ricordo. C'era un nutrito numero di persone. Presidente.

Circa l'attività di CRIVARO a Reggio Emilia, Valerio ha riferito che "*faceva attività di truffe, salvo curare molto bene le società, sia con le fideiussioni sia nei rating delle società, perché sa farle girare sui circuiti... che adesso non so come si chiama, una volta era (inc.) che ancora esiste, su quelle società di rating, le fanno... come dire, tra virgolette, patrimonializzare, caricare di questo diciamo credito che poi va a transazione. Per dire, se la mia società risulta su rating di cinquantamila euro, io per cinquantamila euro o (Golden Extation) o a transazione vado sempre a comprare dei materiali, finché dura che non va diciamo in bollino verde, quella società nel circuito dei fornitori funziona. Quando è verde vuol dire che funziona, poi dipende dai bollini verdi che ci sono. Sembra che (inc.) un fornitore di ponteggi, devo fornire a una sua società, vado su questo commerciale, anche là sono informazioni commerciali che un produttore e un venditore guarda, si avvale di questi strumenti qua. È tutto falsato, lui riesce a farle figurare, anche fideiussioni, fideiussioni farlocche, e per farlocche intendo che non sono vere. È capace a fare tutti questi lavori, tant'è che le schede della (Proluna) e della (inc.), che avevo io, che aveva Blasco, erano fatte appunto giusto da lui. Era abilissimo in questo, sa fare, si presenta bene, conosce bene il mestiere e lo pratica*".

I rapporti di CRIVARO si estendevano pure ad altri soggetti, anche di spicco, della consorteria. Egli infatti, secondo il VALERIO, operava anche con BLASCO e con i

SARCONE. Con quest'ultimo CRIVARO aveva, addirittura, creato una società che si occupava di "sottofondo" (cioè dello strato assorbente su cui posano le mattonelle) e della posa di mattonelle, lavorando anche a casa dello stesso VALERIO. Questa società, quindi, svolgeva lavori reali ma a prezzi molto bassi rispetto alla concorrenza, perché avevano la possibilità di tenerli bassi grazie ad un sistema illecito di acquisito di materiali legato alla falsa fatturazione.
CRIVARO, secondo VALERIO, aveva stretti rapporti anche con GUALTIERI Antonio: insieme i due operavano nella falsa fatturazione e nell'attività di svuotamento delle società. Ad esempio, i due si occuparono della bancarotta fraudolenta della società Nicofer e vendettero il ferro a VALERIO per la cifra di 13.000 euro (cfr. pag. 103 verbale di udienza). Lo svuotamento delle società era uno di quei sistemi che permettevano infatti di ottenere materie prime a prezzi molto bassi.
CRIVARO partecipava anche a riunioni del sodalizio: VALERIO lo vedeva spesso presso i capannoni di BLASCO, dei SARCONE e di VASAPOLLO.
A dire del collaboratore CRIVARO si presentò anche al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci dice con chi opera questo soggetto, di quelli del sodalizio?
IMPUTATO VALERIO – Con Blasco, con Sarcone. Tant'è che con Sarcone avevano creato una società. Sarcone faceva ambiente design, creato una sorta di... con i fratelli, tant'è che anche da me hanno fatto... hanno montato le mattonelle, nel pacchetto completo facevano sottofondo, che sarebbe il massetto fonoassorbente; sottofondo, poi ci mettevano sopra le piastrelle e quindi davano un lavoro completo e finito. Ed avevano fatto questa associazione per loro conto. I lavori venivano fatti, però con i prezzi concorrenziali rispetto alla norma, perché c'erano dei sistemi per cui potessero applicare quei prezzi lì.
PRESIDENTE – E quali erano questi sistemi?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, si pensi che fornitura e posa pavimenti la facevano a 26 euro. PRESIDENTE – Sì, ma come riuscivano a fare questi lavori?
IMPUTATO VALERIO – Perché c'erano i materiali comprati diversamente. La sabbia era quella che era, e quindi il cemento...
PRESIDENTE – Lei vuole dire che ottenevano le materie prime e i semilavorati bi prezzi non di mercato, per effetto di attività illecite?
IMPUTATO VALERIO – Perché poi figurano dei pagamenti, quello è sempre il discorso della falsa fatturazione, che figura il contratto che è sempre in giro che si fa, alla fine dei conti spuntano buoni prezzi perché tutto costo meno. Ed io per un euro in meno posso lavorare, tant'è che poi in più mi piglio pure la fattura e l'I.V.A.. Perché, alla fine dei conti, sui miei due cantieri che gli ho fatto fare, gliela ho dovuta pagare, perché a me doveva tornare la fattura e quindi l'I.V.A. gliela pago. Pertanto funziona. E poi immaginate comprare le materie prime a sottocosto e poi venderle, trasformarle a prodotto finito, che esponenzialità ha di guadagno.

BLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ha mai partecipato CRIVARO Antonio a riunioni del gruppo ed è mai stato a Curo, da GRANDE ARACRI *Nicolino?*
IMPUTATO VALERIO – Dal GRANDE ARACRI *Nicolino sicuro. A partecipazioni del gruppo e adesso penso che ci sia stato pure ranch. In tutta verità, io l'ho sempre visto lì a Liardo, ai capannoni di Blasco, Vasapollo, Sarcone. Lì ci andava sempre, io l'ho sempre visto Antonio. Adesso al ranch mi pare che ci fosse anche lui.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E da GRANDE ARACRI *Nicolino come lo sa?*
IMPUTATO VALERIO – Lui ci va... Lo so, ci va perché c'è anche Giovanni e... in tutte le maniere ci va. Nel nostro mondo si sa.

Lo spessore e la capacità criminale di CRIVARO sarebbe a tal punto elevato da essere divenuto, secondo il collaboratore, uno dei reggenti del sodalizio dopo gli arresti del gennaio del 2015. Questo ruolo CRIVARO avrebbe condiviso con MUTO Luigi, FLORO VITO Giuliano, SARCONE Carmine e SARCONE Giuseppe, ossia le persone più attive dell'associazione: il loro contegno in occasione delle udienze lo aveva reso esplicito agli occhi del VALERIO, che li conosceva e vedeva i loro movimenti volti ad assumere informazioni in aula e circolando tra i detenuti le notizie.
Il concetto è stato ribadito dal collaboratore all'udienza del 17.10.2017, ove ne ha messo in luce anche le ragioni storiche, da individuarsi anche nei risalenti rapporti con MUTO Luigi, rivelatosi un soggetto assai capace da un punto di vita criminale. Tra l'altro, CRIVARO, insieme ai SARCONE, a MUTO Luigi e a Giampiero Aracri, avrebbe anche delle officine nella zona di Grosseto. Su questo punto il collaboratore non ha saputo riferire altro, avendolo appreso da MUTO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei, alla scorsa udienza, ad un certo punto ha nominato un quartetto: Sarcone Carmine, Sarcone Peppe, MUTO Luigi e ha detto CRIVARO Antonio, come coloro che hanno il controllo...
IMPUTATO VALERIO – Ne manca uno, dottoressa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi manca?
IMPUTATO VALERIO – I Sarcone fanno un gruppo, sia Peppe che Carmine, diciamo che è la stessa parola. Le manca Florovito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Florovito Giuliano. Esatto, aveva detto anche lui, sì. Quindi mi conferma che CRIVARO Antonio, che lei l'ha menzionato l'altra volta, in questo contesto, è il CRIVARO Antonio di cui stiamo parlando?
IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. Le posso aggiungere che il CRIVARO con i Sarcone hanno, insieme con Luigi MUTO, delle attività di officine, insieme pure con Aracri Giampiero. Hanno delle officine da qualche parte, in zona Galasseto, una roba del genere. So che hanno delle attività economiche. Come diciamo credo il cognato di Luigi d'Angelo, non so se è quello che si è impiccato o l'altro, comunque sicuramente... me lo confermò pure MUTO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quale?
IMPUTATO VALERIO – Nel '78, dentro il carcere. Credo che anche facessero qualche cosa.
PRESIDENTE – Sul capo d'imputazione ci sono alcune altre circostanze sulle quali non abbiamo approfondito l'esame.

...

PRESIDENTE – Senta, l'ultima cosa volevo chiederle: la sua fonte d'informazione, la sua conoscenza del fatto che CRIVARO sia attualmente operativo e al vertice dell'associazione, qual è? Da cosa le risulta?
IMPUTATO VALERIO – È diretta.
PRESIDENTE – Diretta come?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, ci sono pure io. Venne a fare delle cose per me, quindi le caldaie, che cosa avevo più... i telefoni. Lui si applica in tutto.
PRESIDENTE – No, la mia domanda era questa. Lei ha detto che Sarcone, Florovito Giuliano e CRIVARO sono attualmente le persone più attive per l'associazione.
IMPUTATO VALERIO – Ah, in merito a quello. Signor Presidente, noi le vediamo le cose, tante cose si capiscono. E poi si sanno alcune cose, quindi...
PRESIDENTE – Dovrebbe essere un po' più dettagliato, un po' più specifico, si sanno come?
IMPUTATO VALERIO – La specifica è questa: le informazioni le vengono a prendere in tutte le udienze...
PRESIDENTE – Chi le viene a prendere?
IMPUTATO VALERIO – Tutti e quattro.
PRESIDENTE – Quindi partecipano alle udienze?
IMPUTATO VALERIO – In aula, basta prendere i video e li vedete tutti. Poi Luigi per il suo, con CRIVARO e Sarcone Carmine, con Florovito. Per me sono chiarissime, signor Presidente.
PRESIDENTE – Lo so, per lei, ma bisogna che siano chiare per tutti.
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, per iscritto non c'è nulla.
PRESIDENTE – Certo, questo lo diamo per scontato.
IMPUTATO VALERIO – Le sto dicendo che basta guardare, se è tutto registrato basta guardare i video e ci si arriva, vedete.
PRESIDENTE – Ma ci sono poi anche informazioni orali, ne avete parlato, le è stato confidato da qualcuno, durante questo periodo di carcerazione?
IMPUTATO VALERIO – Nella carcerazione certo che si parla, signor Presidente.
PRESIDENTE – Ecco, ci dica quello che sa da questo punto di vista.
IMPUTATO VALERIO – Che il MUTO Luigi diciamo è la persona più forte, che agevola... con Carmine agevolano gli altri, di cui il Florovito Giuliano viene per i fratelli e il CRIVARO è quello che per antonomasia lavora. E quindi, ol di là di questo... Di contratti scritti non ce ne sono.
PRESIDENTE – No, contratti scritti non gliene chiedo di produrne. Non mi permetto di chiederglieli.

Nessuna conoscenza il collaboratore ha, invece, in merito alla vicenda "METALMA" e ai rapporti con TATTINI. Le uniche informazioni che ha sono quelle apprese durante il processo.

Lei ha sentito parlare della società METALMA, in rapporto al GUALTIERI? Sa niente di questo?
IMPUTATO VALERIO – No, a livello del processo, signor Presidente.

PRESIDENTE – A livello del processo, quindi non diciamo niente. E rapporti con TATTINI Roberto, di CRIVARO Antonio?
IMPUTATO VALERIO – Antonio sì. Con Antonio so a livello processuale, per quanto ho sentito in aula. È tutto possibile, poiché Antonio, in quelle dinamiche, è il suo. Sono le sue capacità e di suo padre.
PRESIDENTE – Ancora, se le risulta che abbia concordato con GUALTIERI la costituzione di imprese per fare investimenti, gruppi di imprese, consorzi, cooperative e quant'altro, per lavorare in Calabria, acquisire appalti ed altre attività imprenditoriali?
IMPUTATO VALERIO – So che c'era un'attività così, ma di più non so dire, signor Presidente. Posto che avevano delle attività che dovevano praticare lavori ed altro, tant'è che anche noi, in parallelo, stavamo facendo delle cose in Calabria, che risultano anche in AEMILIA, con Filippo Crè, con Mauro Beretta e... chi c'era più... un tale ingegnere Fava, con Gaetano Ciampona... Ne ho già parlato di queste cose.

All'udienza del 12.10.2017, in sede di riconoscimento fotografico, il collaboratore, ha messo in evidenza i rapporti di CRIVARO con GUALTIERI, con il quale, unitamente a FLORO VITO Antonio, si occupava, principalmente di svuotamento delle società.
Alla successiva udienza del 17.10.2017 VALERIO ha, innanzitutto, confermato il ruolo di spicco assunto dall'imputato e la sua capacità di muoversi nelle più complicate dinamiche bancarie e di falsa fatturazioni, anche avvalendosi di persone che facevano falsi documenti grazie ai quali apriva moltissime posizioni bancarie.
Il collaboratore ha quindi approfondito i rapporti tra CRIVARO e MUTO Luigi che, come già riferito, si frequentavano sin dalla gioventù, all'interno di quel gruppo di ragazzi che avrebbero poi assunto un peso importante nell'ambito del sodalizio
Il rapporto tra costoro, nel corso del tempo, era andato avanti, tanto da aver continuato nella loro illecita attività. Anzi, il profilo criminale e lo spessore di CRIVARO all'interno della associazione erano cresciuti di pari passo con l'aumentare della capacità e dello spessore criminale di MUTO Luigi. Costui, infatti, sin da subito era entrato nelle grazie del VALERIO in quanto soggetto sveglio, intelligente, abile, tanto da superare, poi, per capacità, il suo maestro. La strada criminale percorsa li aveva condotti, come già riferito, a divenire, insieme a FLORO VITO Giuliano e a SARCONE Carmine, l'*elite* della 'ndrangheta, i reggenti della cosca anche in ragione di rapporti familiari con importanti famiglie 'ndranghetiste.

"Quindi Luigi è una persona che ho sempre avuto in grazia perché lo vedevo un ragazzo giovane e sveglio, con le truffe anche all'assicurazione, perché da lì partimmo, cioè lui le faceva e io, essendo assicuratore, non le facevo però gliele facevo fare a loro, visto che erano molto furbini, lui e tutti i suoi amici, partendo da Giampiero Arabia, Salvatore Amatore, Tommaso Spagnolo, chi altri? Insomma ce ne erano tantissimi, Abramo Giovanni, Sarcone Carmine, erano tutti ragazzini questi, diciamo, del suo gruppo, così si iniziò. Poi iniziammo a fare l'usura, come dissi, vicino al bar Pendolino e da lì iniziò tutta la escalation, poi nel '90 dopo un anno circa mi successe il tentato omicidio di Bellini che mi sparò e poi cedetti tutto, detti in mano tutto a lui e da lì cominciò a crescere il Luigi MUTO, che è partito che girava senza assicurazione alle macchine e con delle Peugeot taroccate, poi Turrà gli fece conoscere, facendo la galera a Milano lì a Opera, Vito, un soggetto pugliese che ho già detto

di questo, con i tarocconamenti dei mezzi, dei cannoncini e da lì inizio il lungo cammino, che poi è uno dei ragazzi più, come dire, svegli, perché dal '97/'98 che non ha avuto un problema legale, quindi un ragazzo che ci sa fare, sa quando mettersi in mezzo, in gioco e sa quando levarsi anche a perdere, come gli ho insegnato io: "piuttosto perdi in un affare perché poi rischi di andare in galera", quindi lui ogni tanto ci perde su alcune cose, ma prima poi quando cresce poi, come si dice se adesso il maialino lo vedi che è un po' smagrito lascialo andare, quando vedi che poi cresce lo vai a prendere e lo recuperi, poi comincì a fargli vedere che è pronto per le salsicce, da quel momento capisce che poi o paga o te lo magni, quindi ha imparato molto bene il mestiere. PRESIDENTE – O paghi o te lo magni fa riferimento all'attività estorsiva? IMPUTATO VALERIO – Estorsiva e usuraia, signor Presidente, perché poi quando cresce il soggetto ha da perdere, quando è magro non ha da perdere nulla, quindi che gli pigli le ossa? Non serve a niente, lascialo andare, lo fai crescere e poi quando è cresciuto, vieni qua che adesso facciamo rogito, nel senso vieni qua che adesso mettiamo a posto le cose, quando ha da perdere, perché se uno non ha da perdere, rischi di andare solo in galera e basta. Lui questo concetto l'ha recepito molto bene, l'ha fatto suo, tant'è che è l'allievo che ha superato il maestro. PRESIDENTE – Il maestro sarebbe lei? IMPUTATO VALERIO – Sì, purtroppo sì, signor Presidente, devo dire che è stato molto più abile di me, o lo ammetto, è più capace, poi lui si è allargato, io ho avuto una direzione, lui ne ha avuta un'altra, che ancora oggi lui traffica in sistemi di ogni sorta, sia sull'usura con Maurizio Barberio, CRIVARO Antonio e con altri, poi avendo vicino sempre Giovanni Abramo, poi da quando Abramo si è sposato con la GRANDE ARACRI, *ha avuto sempre un rapporto privilegiato con i massimi elementi del sistema 'ndranghetistico.*

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tornando a MUTO Luigi, Valerio, attualmente anche nel periodo in cui voi siete stati detenuti lei ha delle informazioni da fornire?
IMPUTATO VALERIO – Altroché, lui è una persona di spicco a livello 'ndranghetistico, è la persona di riferimento con gli altri 3 che ho detto: CRIVARO, Sarcone Carmine e FLORO VITO Giuliano. Sono i 4 che detengono l'élite della 'ndrangheta, devo dire pure che Luigi è capacissimo, senza che ci spostiamo sugli altri, tant'è che Tonino ha comprato, hanno già riscattato la casa che avevano pignolata a Cutro, perché avevano all'asta la casa loro, quella paterna, poi Tonino MUTO suo fratello, che è Tonino a crapa, ha comprato anche, cioè uno che si può comprare una casa da restaurare e ristrutturarla mentre è in galera, signor Presidente, non è cosa di poco conto. Loro sono capacissimi di fare le truffe UE che l'hanno fatta anche con lo zio il militardario, che è un nostro parente, come ho sempre detto, tant'è che si erano proiettati verso la Romania, che hanno acquistato anche dei terreni, Luigi è pienissimo di terreni a Cutro, giusto appunto per prendere i fondi POR, POC e la 488. Praticamente cosa vuole dire? I POR sono i piani operativi regionali, i POC sono i piani operativi comunali, quindi loro spaziano su tutto anche nel terreno incolto prendono 450 euro a ettaro, senza mettere nessuna coltura, pertanto hanno questi mezzi e espedienti per poter crescere e loro crescono e hanno tanto."
[..]

PRESIDENTE – Lei l'accenno che ha fatto a questi 4 soggetti che mi pare di capire che attualmente sono come lei, mi corregga se ho capito male il suo pensiero, sono al momento coloro che reggono l'organizzazione di cui lei ha parlato in quanto non sono detenuti, è così?
IMPUTATO VALERIO – Signorsì, Presidente.
PRESIDENTE – Allora vorrei capire qual è il rapporto tra questi soggetti che reggono al momento e coloro che secondo l'accusa di processo e i fatti di cui ha parlato lei, a suo tempo, fino all'inizio di questo processo, secondo il Pubblico Ministero nel capo d'imputazione e secondo quello che lei ha dichiarato, reggevano l'associazione. Che rapporto c'è?
IMPUTATO VALERIO – Intanto è familiare, vedi Sarcone Carmine è fratello dei Sarcone Peppe, Nicolino e Gianluigi, quindi il suo è parentelare. Mentre quello di Luigi si è cresciuto con me e poi ha spaziato da solo, quindi è vicino a CRIVARO e vicino a Barberio, quello dei FLORO VITO è già una famiglia loro, poi si sono imparentati con i Ciampà, con quelli di Scarazze, con i Mattace, veda lei, signor Presidente, poi a colloquio, tant'è che ancora c'è Selvino pure fuori, Giulio/Giuliano, più chiaro di questo, più diretto nei colloqui si fanno i passaggi di informazioni, addirittura dentro l'aula ce li avete. Voglio dire, cos'altro? Qui di contratti in calce non ce ne sono, però è

6.6. L'esame dell'imputato

All'udienza del 20.3.2018 l'imputato si è sottoposto ad esame negando con forza di essere appartenente alla associazione mafiosa e di esserne divenuto il reggente come sostenuto dal VALERIO che avrebbe parlato senza sapere nulla di lui e della sua famiglia. Tra di loro non vi è mai stato alcun rapporto personale, neppure il minimo contatto a parte una volta: *"negli anni 2002/2003 io avevo un'azienda individuale, che poi nell'anno 2006 circa avevo fatto un'azienda di sottofondo alleggeritori, dei camion speciali che non li aveva quasi nessuno a Reggio Emilia e tramite Gaetano Blasco, che mi chiamò, mi dice, si suol dire così: "cugì, mi vuoi fare un lavoro, un attimo a Fosdondo di Correggio?", gli ho detto: "Va bene, Gaetà, qual è il problema? Te lo faccio". Quando mi disse di chi era il cantiere, che era di Valerio Antonio, gli dissi: "vabbè, dai non ce l'ho tanto, però lo faccio lo stesso". Mi sono messo a disposizione e ho fatto il lavoro. PRESIDENTE – "non ce l'ho tanto" cosa vuol dire? IMPUTATO CRIVARO – Non mi era tanto simpatico, perché ci sono dei pregressi con la mia famiglia per il fatto del Valerio, signor Presidente.*

Tra le famiglie del VALERIO e quella di CRIVARO non correva buon sangue perché la suocera di quest'ultimo è la sorella di Rosario detto Tre dita, l'assassino del padre di VALERIO:
IMPUTATO CRIVARO – Certamente sì. Praticamente, mia suocera è la sorella di Ruggiero Rosario detto Tredita che praticamente ha ammazzato, come si dice, il papà di Valerio nell'anno 1977, mi sa, a Cutro. Dopo il Valerio, come si dice anche sui giornali, dicono che ha ammazzato lo stesso Rosario Ruggiero negli anni '90 circa. Anche per cose di mia suocera, come facevamo ad avere rapporti di amicizia o di altre cose? È impossibile, come si suol fare sia qua in Emilia che in tutti i posti d'Italia, penso, non c'è un buon approccio di persone, non si può scambiare, mi capisce? E per questo non... Comunque gli ho fatto il lavoro, dove gli avevo fatto anche una ricevuta bancaria, che avevo un'azienda che si chiamava Isol Livel s.r.l., gli ho fatto il lavoro, dopo che gli ho fatto la ricevuta, passano 3

mesi e non mi paga, che me lo potevo anche aspettare, ho detto: "vabbè". Lo vidi un giorno alla motorizzazione a Reggio Emilia, allora, quando sono sceso, che sono uscito fuori, gli ho detto, l'ho visto e gli ho detto: "Tonino, ma quando me lo paghi questo lavoro?", mi ha detto. "usa di meno questo atteggiamento con me, che il lavoro se voglio te lo pago, se no non te lo pago". (aggiu ditto): "come non me lo paghi?". Poi ho visto che era un po' così, lui era uno che quando parli con me, ti devi sciacquare la bocca, le solite sue di questa gente qua e poi non gli ho chiesto più niente e non l'ho più visto, basta. L'ho visto poi ogni tanto così, perché io frequentavo un bar dove c'erano tanti calabresi pure, il bar Fashion in via Kennedy, ma non sono mai uscito con lui. Lui aveva detto che io avevo pure frequentato il ranch di Brescia, io non ci sono stato mai al ranch di Brescia e non so neanche dov'è. Non ho mai partecipato a una riunione, mai a una cena agli Antichi Sapori, mai, mai, mai, su questo proprio zero.
DIFESA. AVV. DELLA CAPANNA – Sì. Vediamo, quindi, Valerio per questo lavoro non l'ha pagata in sostanza?
IMPUTATO CRIVARO – No, non m'ha pagato.

CRIVARO ha quindi spiegato i rapporti con MUTO Luigi, SARCONE Carmine e FLORO VITO Giuliano negando, nella sostanza, i rapporti così stretti delineati dal VALERIO:
IMPUTATO CRIVARO – Allora, io a Luigi MUTO lo conosco, 18/15/20 anni fa circa, eravamo... Frequentavamo un bar che si chiama Bar Silvano, eravamo tutta la nostra compagnia là, era un ritrovo poi. Diciamo non ho mai fatto affari con Luigi, mai, mai, mai, però uscivamo ogni tanto insieme, abbiamo fatto qualche cena da ragazzi, che poi niente di che. Però sono minimo dai 15 ai 18 anni, che non ho neanche un rapporto telefonico con Luigi e il Valerio invece, dice che io col Luigi facciamo tante cose, che io non riesco a capire perché c'ha sta cosa con me, che dice che facciamo affari, che siamo di tutti sti generi qua. Poi non li capisco io, che abbiamo ste gerarchie, che me li disse e che li dimostra, perché alla fine se mi ha visto con qualcuno dopo il 2015 o anche prima, se c'hanno delle foto, che mi sono scambiato qualcosa, che abbiamo fatto qualche rapina, dice che abbiamo fatto usura a chi, quando e perché? Io sono tranquillo, io non ho fatto niente a nessuno....Con Giulio FLORO VITO non ho avuto mai il suo numero di telefono, non abbiamo preso neanche mai un caffè assieme, se l'ho visto così per strada: "buongiorno", "buongiorno", "ciao" e "ciao". Non abbiamo mai fatto affari, idem con Carmine Sarcone, non ho mai avuto il numero di telefono, mai. Non ho mai lavorato con loro, mai, mai, mai. Poi dicevano che avevamo delle aziende a Gavasseto, aziende metalmeccanico, che li vedono, che mi dicono dove sono, quali capannoni sono e quale affare avrei fatto io con questa gente qua. Li conosco, ma non ho mai fatto affari con loro. Mai.

...
IMPUTATO CRIVARO – Allora, lo rapporti telefonici non ne ho avuto mai più con nessuno, a parte il 2015, dopo il mio arresto da quando abbiamo iniziato le udienze, sia a Bologna che qua, io il FLORO VITO, il Luigi MUTO e il Carmine Sarcone li ho visti solo nella saia del Tribunale, come aveva visto anche Valerio, che era in cella. Se no di altri, fuori rapporti non ne ho mai avuti, a parte il Tribunale con gli Avvocati, "buongiorno", "buonasera", si è scambiato qualche parolina qui dentro, ma io mica si poteva fare dell'attività illecita in questo Tribunale. Io penso che io non ho mai fatto attività illecita, se qualcuno mi porta che

io ho fatto un'attività illecita, usura, fatture false o quello che sia. io sono qua. Io non ho mai fatto niente del genere, io ho sempre lavorato, anzi dopo il 2015 non c'ho più lavoro, c'ho una partita iva aperta sempre dagli anni scorsi, ma faccio dei lavori saltuari, perché non riesco a lavorare.

Gli unici rapporti che aveva stretto con imputati di questo processo, ha sottolineato CRIVARO, erano quelli con GUALTIERI Antonio, che conosceva unicamente come grande imprenditore, non certamente quale 'ndranghetista:
IMPUTATO CRIVARO – Perché avevo sempre quel numero di telefono e... io, i rapporti che ho avuto con... Diciamo, lavorativi che uscivamo, che poi nel 2011 abbiamo pure litigato, era solo con GUALTIERI Antonio, di altre persone che sono uscito con altre persone, mai! Solo con GUALTIERI Antonio sono uscito, non posso dire di no. Però non sapevo che dopo il 2015 era lui anche, come me, un associato in questa associazione qua, io non lo sapevo. Io sapevo e conoscevo GUALTIERI Antonio, come lo sappiamo tutti, che era un grande costruttore qui a Reggio, però di altro io non so nulla. L'ho conosciuto nel 2007/2008, ho iniziato a uscire con lui, ma del resto non so cosa dire. Io non so perché alla fine mi trovo anche io in questa associazione, vorrei sapere il motivo qual è o con chi avrei fatto qualcosa a delinquere, come diciamo l'accusa mi dà questa definizione.
DIFESA, AVV. DELLA CAPANNA – Va bene, Presidente, non ho altre domande.

6.7. Il confronto tra gli imputati CRIVARO Antonio e VALERIO Antonio
Terminato l'esame, in quella stessa udienza, il Tribunale ha disposto il confronto tra i due imputati, CRIVARO Antonio e VALERIO Antonio, per approfondire e comprendere il tema prospettato dal primo, relativo alla possibile esistenza di profili di astio del collaboratore dovuti ai rapporti di parentela che legano la suocera del CRIVARO all'assassino del padre del VALERIO, Rosario Ruggiero, detto Tre Dita
In questa sede, il VALERIO ha confermato le precedenti dichiarazioni anzi specificando alcuni punti:

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – ... Assolutamente sì. Posso aggiungere e precisare eventualmente, signor Presidente.
PRESIDENTE – Dica.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Allora, intanto mi viene da dire, denominarlo Mister Bugia, per come ha raccontato il tutto. Praticamente la Isol Livel, la società che ha fatto i sottofondi, li ha fatti a Prato di Correggio, che è una frazione di Correggio.
PRESIDENTE – Questo è quel lavoro che ha fatto per lei?
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Che ha fatto per me, ma l'ha fatto anche per i Sarcone, non solo per me. Perché io ho dato il parchetto completo ai fratelli Sarcone da Blasco.
IMPUTATO CRIVARO – Non ho mai lavorato io per i Sarcone.
IMPUTATO BLASCO – (fuori microfono)
PRESIDENTE – Fratelli Sarcone/Blasco. Dica.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Lui ha fatto... ha sbagliato i livelli, lui sta confondendo pure i pagamenti dove sono avvenuti e dove non sono avvenuti. Non so se lo fa di proposito o che cosa, ma comunque sono qua per precisare. Pertanto, accade che sbaglio i livelli a Prato

di Correggio, nel cantiere di Prato di Correggio, sbaglia i livelli e li fa più alti. Poiché io dovevo mettere un materassino per l'insonorizzazione degli appartamenti e del pavimento, praticamente... tant'è che possiamo chiamare a testimoniare tutti i Sarcone, compreso Nicolino, compresi i fratelli Procopio, che sono venuti loro a fare la posa. Pertanto, sbaglia i livelli, non porta il macchinino per grattare, diciamo, la parte cedente e pertanto, dice arrangiamoci così, Tonino, tanto poi ci sistemiamo in un altro momento. Perfetto. Siccome lui per fare cubatura, se per dire ce ne andavano 50 metri cubi, lui ne ha fatti 60, io gliene ho pagati 60, pertanto, erano 10 in eccedenza pagati. Non ha fatto il lavoro di grattatura, pertanto io mi sono dovuto arrangiare con i livelli e tutto il resto. Poiché c'era pure Nicolino, c'erano Blasco e tutti quanti, praticamente l'abbiamo messa in bonus la cosa, in bonaria, l'abbiamo chiusa in bonaria. Dice al prossimo cantiere, che fu quello di Cavriago, dove riferisce che non è stato pagato, perché in effetti, c'era l'eccedenza di... perché Cavriago erano 6 appartamenti, non più 12 maisonette, 12 maisonette si intendono su 2 livelli. Sento un ritorno.

Il VALERIO ha poi negato di essere tormentato o animato da astio nei confronti del CRIVARO, con il quale vi erano sempre stati buoni rapporti tanto da frequentarsi sebbene in ciò avversato dal CRIVARO:

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Perfetto, lo sento io da qui, quindi niente. Comunque, questo era a quello che si sta riferendo il signor CRIVARO. Io, signor Presidente, non sono né tormentato, non ho astio, non ho rancore nei confronti di queste persone, pertanto, sia chiaro che quello che sto dicendo lo sto dicendo per mera verità e per dare un senso giusto alle cose.

PRESIDENTE – Lei ha sentito cosa ha detto CRIVARO? Che lei potrebbe... c'ha questo rapporto lui con la sorella di Rosario Tredita...

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Sì, sì ma questo lo dissi pure io nelle cose... ma lui mi frequenta, tant'è che ce ne andavamo pure al night...

IMPUTATO CRIVARO – Ma quando mai? Ma quando mai?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – ... con Amatore e Luigi MUTO, Pietro/Giampiero Arabia e

poi chi c'era più? Ce ne erano altri, Domenico Benvenuti e altri ancora, che adesso neanche li ricordo più. Andavamo nei night, c'è Salvatore Ruggiero detto Cinghiale, c'eravamo in tanti, signor Presidente, che andavamo a cazzeggiare la sera, oltre a fare le nostre cose, falsa fatturazione e altro. E quindi...

PRESIDENTE – Questo fino a quando? Questa frequentazione di locali?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Questo fino al duemilae... fino al mio, diciamo, attentato, signor Presidente, che nel '99.

PRESIDENTE – Sì.

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Dopo il '99 feci una vita un pochettino... anzi no, dopo il '99 poi fui arrestato e praticamente uscii il 2000. Nel 2000 con Amatore, oltre ad esserci incontrati nel carcere ci siamo visti pure fuori e quindi, abbiamo intrapreso di nuovo il rapporto, diciamo, di frequentazione. E pertanto, CRIVARO era sempre lì. Andando più avanti, fino al 2005/2006, poi ognuno... io ho incominciato a canalizzarmi sulle costruzioni, sui lavori. Ci siamo persi dal punto di vista di frequentazione quotidiana o serale, o nel tempo libero ma eravamo sempre in contatto, perché lui venne a farmi il lavoro sia a... perché

voleva fare anche quello di tra virgolette Bagnolo, io lo chiamo Bagnolo ma in verità è l'ultimo lotto di Via Gramsci che va verso Bagnolo, direzione Bagnolo, quindi io lo chiamo per questo Bagnolo Quindi... e lì, glielo feci fare a Curcio, a Volpone, a Salvatore Volpone. Pertanto, signor Presidente, i lavori si facevano tra di noi, come... è inutile che cercano di dirla diversamente.

. . . . . .

L'imputato VALERIO ha quindi insistito nel confermare le sue propalazioni, specificando ulteriori dettagli, sia in relazione all'attività illecita del CRIVARO, sia in relazione alla sua attuale posizione di reggente della cosca, insieme ad altri:

PRESIDENTE – Quindi lei conferma che questo signor CRIVARO era coinvolto nelle attività illecite dell'associazione di cui ha parlato?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Assolutamente sì, signor Presidente.

PRESIDENTE – Fatture false e truffe.

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Facevamo anche le truffe alle assicurazioni, che faceva un incidente uno e si buttavano in cinque nella macchina e facevano le Truffe alle assicurazioni.

PRESIDENTE – Ascolti, lei conferma la partecipazione a riunioni dell'associazione, avente ad oggetto temi di comune interesse?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Assolutamente sì, ma penso che sia stato pure lui, io non so se in qualche fotografia ci è capitato, ma in quelle riunioni che si facevano, soprattutto poi davanti ai caponnoni di Sarcone, Vasapollo e Blasco, lui non mancava mai, venne pure penso, una volta anche con GUALTIERI Antonio.

PRESIDENTE – Questa epoca qual è, questa delle riunioni di cui parla più o meno?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Qua stiamo parlando tra il 2010 e il 2013, signor Presidente, prima dell'altro mio arresto.

PRESIDENTE – L'ultima cosa.

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Tant'è che... Signor Presidente, volevo precisare un'altra cosa: la scheda che stavamo dicendo poco prima, le schede telefoniche, anzi ancora le caldaie di via Viganò... che qua siamo pure nel periodo 2011, 2012, 2013... Le caldaie che abbiamo montato nel cantiere di via Viganò, quello fatto dalla turca di Blasco/Lerose e altri, le caldaie e il materiale idraulico li abbiamo presi da lui, che li montò Formentini Francesco, che è un mio nipote acquisito. Quindi, di che cosa stiamo parlando, signor Presidente?

PRESIDENTE – Un'altra cosa, Valerio. Per quanto riguarda l'ultimo periodo, questo, quando dice che sarebbe diventato CRIVARO uno dei punti di riferimento.

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Certo.

PRESIDENTE – Ecco, l'attività in aula, questa attività di acquisizione di informazioni, può essere più specifico?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Signor Presidente, oltre a vederlo io personalmente, poiché ero in aula nelle gabbie, la crapa mi riferiva tutto quello che poi Luigi riportava, che stavano facendo attività di falsa fatturazione, di truffe e di altro, cioè continuavano a fare le attività.

PRESIDENTE – Questo chi è? La crapa chi è?

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – La crapa è Tonino MUTO.

PRESIDENTE – Tonino MUTO.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Antonio MUTO '78.
PRESIDENTE – Antonio MUTO è il suo coimputato, che le disse?
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – È mio cugino, signor Presidente, è mio cugino.
PRESIDENTE – E le raccontava che MUTO Luigi e CRIVARO Antonio continuavano le attività illecite come...
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Assolutamente sì.
PRESIDENTE – Senta, di riscontri...
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Signor Presidente, poi dicono che non... Mi perdoni un attimo. Poi dicono che non lavorano, che non fanno, allora come fanno a campare? Tutti i giorni erano qui in aula? Ad un'udienza non è mancato, quindi...
IMPUTATO CRIVARO – Grazie a te, che non stiamo lavorando. Grazie a lei.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Bravo e come fai a campare?
IMPUTATO CRIVARO – E come faccio a campare? Perché ho lavorato 30 anni, per questo.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Ah sì?
IMPUTATO CRIVARO – Dopo dal 2015 che ci hai fatto questo bella (inc.)
PRESIDENTE – Allora, aspetti un attimo che adesso le do la parola, CRIVARO. Va bene.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Delle (promesserelle) con mio cugino Salvatore Brugnano?
IMPUTATO CRIVARO – Poi parliamo pure di questo.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Li ho fatti io? Perché chi ce li aveva?
PRESIDENTE – Un attimo, un attimo solo. Parlate uno alla volta. Per quanto riguarda...
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – (inc.)
PRESIDENTE – Scusi, Valerio.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – (inc.) sai chi è?
PRESIDENTE – Valerio, un attimo, l'ultima cosa le chiedo prima di dare la parola a CRIVARO. Del fatto che sia diventato una persona che ha assunto posizioni di vertice, di comando dell'associazione, lei questo in base a quali dati lo afferma?
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Beh, signor Presidente, dal fatto che quanto mi raccontava la crapa e dal fatto che in effetti veniva con Luigi. Voi prendete, se siamo registrati lì in aula, prendete le videoregistrazioni e poi vedete tutto, che lui non fa altro che parlare con Luigi, non ascoltare il suo processo, per dove lui dice di essere stato rovinato e quant'altro. Lui, invece, si preoccupava di fare altro che fare comunella con l'altro mio cugino...
IMPUTATO CRIVARO – Ma che cazzo (inc.)
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – ... Luigi MUTO a fare le loro cose e poi interagivano con gli altri e guarda caso, i più presenti chi erano? I quattro amici dell'aula Bunker: CRIVARO, FLORO VITO, Luigi MUTO e Carmine Sarcone.
PRESIDENTE – Va bene. Allora...

Dal canto suo il CRIVARO ha continuato a negare qualsiasi coinvolgimento nella associazione e a sostenere l'assoluta falsità delle dichiarazioni del collaboratore:
IMPUTATO CRIVARO – Signor Presidente, sull'ultima cosa che stava dicendo, io con GRANDE ARACRI *non ho mai fatto riunioni e lui... io non so dove lui dice ste cose, non mi*

ha mai visto. Io con lui non sono mai uscito neanche a prendere un caffè, come fa a dire tutte ste cose? Della Bruma che io facevo. . Tutte le cose che lui sta dicendo a me non mi risultano. Io non so perché parla così, io non lo capisco perché dice tutta sta roba qua. Che io con i Sarcone... Io con Nicolino Sarcone non sono mai andato su un cantiere, mai! A me per il cantiere non so se era Fosdondo, perché io giravo solo per i cantieri a prendere il lavoro dall'ufficio, che chi faceva il lavoro era mio fratello con gli altri operai. Io con Nicolino Sarcone non sono mai andato in un cantiere e lo possono confermare i Procopio, come ha detto lui. Io il lavoro gliel'ho fatto sempre per bene a lui, quel lavoro di Prato, che non mi ricordo se era Prato o Correggio... Perché lui era un cattivo pagatore, per me era un cattivo pagatore, non m'ha pagato. Ditegli se m'ha pagato. Non m'ha neanche pagato su questo cantiere qua.

PRESIDENTE – Però mi rendo conto di quello che lei dice, però lui racconta tutta una serie di cose. Se le inventa...

IMPUTATO CRIVARO – Secondo me se le inventa, io non l'ho capito perché.

PRESIDENTE – E per quale motivo secondo lei?

IMPUTATO CRIVARO – Ma io non riesco a capirlo, signor Presidente. Non lo so perché dice ste cose qua.

PRESIDENTE – Lei sostiene di non averci preso neanche un caffè e di avergli fatto solo quel lavoro?

IMPUTATO CRIVARO – No, io con lui non ho mai preso un caffè, non ho mai partecipato a una riunione, non siamo mai usciti al night con lui, mai. Ma questo glielo posso giurare, mai. Con altri ragazzi sono uscito dappertutto, ne ho fatte di ogni, io con lui... non lo conosco neanche a momenti.

PRESIDENTE – Con chi è andato al night?

IMPUTATO CRIVARO – Io sono uscito... ma stiamo parlando dal '99, 2000, '98, con mio cugino Amatore che non c'è più. Amatore è mio cugino, lui lo sa questo qua, il Valerio? Non so se lo sa, è morto, l'hanno trovato morto in una vasca da bagno, drogato. Forse lui... non lo so se sa come si drogano, io non ho mai fatto uso di stupefacenti e non lo so. Uscivo con Luigi MUTO allora, ma da ragazzi. Chi c'era più? Ce n'era tanti, la compagnia del Bar Silvano, mica... Non facevamo niente di male poi alla fine. Ma io con lui non sono mai uscito, io con lui non ho mai fatto una cena, io con lui non ho mai rubato niente, a parte che non ho mai rubato. Lui dice di queste schede, quali schede della Bruma? Io a lui non gli ho consegnato né schede telefoniche, né caldaie e né telefonini. Io a lui personalmente su questi fatti non lo conosco, ma non lo conosco veramente, signor Presidente. Io non lo so perché lui dice questo. Da chi è stata consegnata la scheda a lui? Queste schede che io avrei fatto per lui o queste caldaie, gliele ho consegnate io a lui personalmente? Ce lo può dire se io gli ho dato delle schede o delle caldaie? Se ce lo dice, quando come e perché, il motivo qual era. Dove avevo 'sti uffici io a Sant'Ilario, che l'ho letto l'altra volta? Dove? Questo Perrilli, chi è questo Perrilli? Se me lo sa spiegare lui chi è...

PRESIDENTE – Valerio...

IMPUTATO CRIVARO – ...io mi autoarresto! Stasera vado alla porta del carcere di Reggio Emilia e ci dico: "fatemi entrare".

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – (inc.).

IMPUTATO CRIVARO – Tu sei troppo bravo a raccontare...

PRESIDENTE – Un attimo, CRIVARO. Allora, Valerio cosa replica a questa...

IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Signor Presidente, posso? Sono collegato?
PRESIDENTE – Sì, sì.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Perché cercavo di parlare, di intervenire, ma a quanto ho capito non sono collegato. Praticamente questo Perrilli è una falsa identità di un signore, che si faceva chiamare Perrilli, ma in verità non era così, perché lui era bravo a falsificare il documento e a questo ci aggiungeva anche il codice fiscale e si faceva fare la tessera sanitaria. Quindi, potete capire quant'era articoloto 'sta persona qua. Facevamo ste truffe, tant'è che io e Blasco ci abbiamo comprato le caldaie...
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Ma quando mai.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – E anche dovevamo prendere il materiale per via... per le 4 villette di via Bazzani... via Cugini. Praticamente, abbiamo preso le caldaie alla metà della metà del prezzo e questo per quanto riguarda il materiale idraulico e l'abbiamo fatto noi personalmente, io e Blasco e a Sant'Ilario c'era un capannone, dove loro avevamo la base logistica. Poi le schede telefoniche sono state fatte con la Bruma s.r.l. di Brugnano Salvatore, che tra l'altro, ha pure un domicilio credo, un'unità locale nel cantiere... Dove gli avevo dato io l'appartamento, dove poteva abitare, quando l'hanno buttato fuori i suoi fratelli, Brugnano Antonio Sarizzo e Brugnano Luigino. Praticamente il CRIVARO fece la truffa alla compagnia di telefonia, dove ebbimo tutti quanti delle schede, compreso anche Blasco... Adesso non mi ricordo come finiva, il mio finiva con 117, adesso non mi ricordo, o viceversa... Non mi ricordo com'era. Comunque ce l'avevamo io, Brugnano, il Carabiniere Domenico Salpietro, che adesso m'è venuto il cognome, poi c'era... Chi più? Eugenio Sergio, c'era .. in diversi, compreso, penso, pure lui, poi Blasco, la Karima, chi altro ce l'aveva più? In diversi avevamo queste schede qua, fatte da lui, che in effetti poi ho detto: "bisogna?", m'ha detto: "no, Antonio sa lavorare". Dovevamo lavorare anche del gasolio...
IMPUTATO CRIVARO – Ma quando mai!
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – ... sempre con la questione fideiussioni con...
IMPUTATO CRIVARO – E a chi gliel'avrei fatte ste fideiussioni io? Ma se me ne trovi una.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – ...altre garanzie bancarie.

Di fronte alla accusa di VALERIO mossa a CRIVARO di essere un criminale è insorto un battibecco tra i due imputati:
IMPUTATO CRIVARO – C'ho una banca e neanche lo so. Io c'ho una banca che faccio fideiussioni, signor Presidente, e non lo so. Se gli dovevo fare... Se ero un criminale come lui mi dice, i milioni glieli facevo guadagnare agli altri.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Non come dice, lo sei!
IMPUTATO CRIVARO – Tu sei! Ma va, guarda.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – (inc.)
IMPUTATO CRIVARO – Ti dovresti vergognare come parli. Ti dovresti veramente vergognare, io non so perché dici queste cose.
PRESIDENTE – Va bene, va bene.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Vergogna? Io mi sono messo davanti alla giustizia, quindi... E sto dicendo le verità ..

IMPUTATO CRIVARO – Hai fatto una cosa...
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Se c'è qualcuno che si do... dovre .. dovrebbe vergognare sei proprio tu.
IMPUTATO CRIVARO – Vatti a imparare a parlare prima, va!
PRESIDENTE – Va bene, va bene così.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Ecco, questo! Sono quello che gli dico: "sciacquati la bocca quando devi parlare con me", signor Presidente.
IMPUTATO CRIVARO – E sì perché tu sei un uomo d'onore.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Guardate che atteggiamenti.
IMPUTATO CRIVARO – Eh sì!
PRESIDENTE – Va bene, così. Grazie, può accomodarsi.
IMPUTATO VALERIO ANTONIO – Grazie, signor Presidente.
PRESIDENTE – Grazie, Valerio.

6.8. Conclusioni

Si diceva, in apertura, che CRIVARO Antonio è chiamato a rispondere del solo delitto associativo.

Sulla sua figura sono state raccolte molteplici prove, compendiate principalmente dal Maresciallo Cotza, alle quali si sono poi aggiunte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Queste ultime sono andate ad arricchire un quadro probatorio già di per sé dimostrativo della penale responsabilità dell'imputato per quel delitto, andando a tratteggiare compiutamente una storia criminale che affonda le sue radici in un tempo lontano e che ha trovato i suoi coerenti sviluppi in quanto probatoriamente riscontrabile dalle altre prove raccolte.

In altri termini, le dichiarazioni dei collaboratori, nel rafforzare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, già raggiungibile *aliunde*, spiegano il percorso criminale, i rapporti personali e le dinamiche sottese all'azione del CRIVARO, contribuendo ad illuminare la sua figura di partecipe della associazione mafiosa, all'interno della quale egli ha occupato un posto per nulla affatto defilato.

Il CRIVARO, all'epoca dei fatti era titolare di una impresa individuale operante nel settore edile. Tuttavia, gli esiti della attività spionistica - svolta nei confronti di altri imputati con i quali colloquiava - hanno inequivocabilmente messo in luce come egli fosse particolarmente impegnato nel reperimento di fideiussioni per società che, bisognose di liquidità, necessitavano di ottenere finanziamenti bancari.

Già a partire dal maggio 2011, contestualmente allo sviluppo del cosiddetto AFFARE BLINDO (cfr. Cap. XIII), e nel periodo immediatamente antecedente alla caduta di VILLIRILLO Romolo, venivano captati dialoghi riferibili a fideiussioni intercorsi tra quest'ultimo e il CRIVARO. In questo caso si trattava della richiesta avanzata dal VILLIRILLO al CRIVARO di interessarsi del reperimento di una fideiussione bancaria per un terzo soggetto, probabilmente un gestore di un distributore, chiamato a prestare quella garanzia alla Tamoil.

Il modo con il quale CRIVARO esordisce nei dialoghi con VILLIRILLO - figura strategica nell'ambito dell'operatività del sodalizio in quanto chiamato a fungere da anello di raccordo tra la cosca emiliana e quella calabrese, nella sua qualità di delegato agli investimenti dei denari di quest'ultima su delega diretta del boss GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. Cap VIII e Cap XII) - è dato per niente affatto neutro, in quanto dimostrativo di ben delineati e consolidati rapporti con un soggetto di spicco della congrega criminale, che sapeva di poter fare affidamento su CRIVARO nell'ambito dei finanziamenti e, in generale, nel settore creditizio.
La circostanza, poi, che degli esiti della vicenda non si abbia notizia, non elide il fatto che VILLIRILLO dimostra di sapere perfettamente il ruolo di colui al quale si rivolge.

Le telefonate intercettate a partire dal mese di agosto del 2011 disvelano, con maggior forza, il legame di CRIVARO con alcuni esponenti del sodalizio ed il suo modo di rapportarsi, niente poco di meno, che con GRANDE ARACRI Nicolino.
Occorre premettere che quest'ultimo aveva deciso di affiancare a VILLIRILLO Romolo - ormai sospettato di avere sottratto a lui e alla cosca ingenti somme di denaro (cfr. Cap VIII e Cap XII) - GUALTIERI Antonio, che aveva così acquisito poteri sempre più ampi, in quanto incaricato direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino di coordinare le attività nel nord Italia legate agli interessi economici della cosca calabrese, attivandosi verso nuove iniziative volte al rafforzamento finanziario della cellula emiliana e di quella cutrese.
All'ascesa di GUALTIERI Antonio si assiste proprio nell'estate del 2011.
Il 9 agosto di quello stesso anno la figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, sposa ABRAMO Giovanni. Sia GUALTIERI che CRIVARO Antonio partecipano al matrimonio e al pranzo tenutosi al Park Ionio e documentato da servizio di OCP volto dai Carabinieri di Crotone.
Il giorno prima, CRIVARO chiama GUALTIERI Antonio, chiedendogli espressamente di essere ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino, perché ha la necessità di parlare con lui di un problema. Al di là di qualsiasi suggestione, la richiesta espressa di fissazione di un appuntamento con il boss (il "Giovanotto") rivolta a colui che, più di ogni altro, in quel momento storico, intratteneva rapporti con lui, pare al Tribunale già di per sé altamente sintomatica di una adesione da parte del CRIVARO al sodalizio, in quanto emblematica della conoscenza, da parte di costui, della autorevolezza del suo capo al quale potersi rivolgere, con rispetto, per la risoluzione di problemi.

GUALTIERI rientrava a Reggio Emilia il 21.8.2011 e da quel momento aveva iniziato a manifestare il potere di spendere il proprio nome all'interno del sodalizio criminale, forte della "delega" ricevuta da GRANDE ARACRI Nicolino.
Con il consenso di quest'ultimo aveva intrapreso svariati affari e attività imprenditoriali illecite con la collaborazione di TATTINI Roberta, preparata ed ambiziosa consulente finanziaria bolognese, dotata di un ricco portafoglio clienti o, comunque, con soggetti che, sebbene estranei al sodalizio criminale, potevano garantire vantaggi economici o di qualsiasi altro genere a lui e al sodalizio.

Tra questi affari spiccano su tutti, il Fallimento Rizzi ed il Piano Cutro. Nell'ambito del primo si era sviluppato il rapporto tra GUALTIERI e l'imprenditore del ferro Nicolis Moreno (cfr. Cap. XIII).

In questo contesto storico-criminale, CRIVARO sviluppa un rapporto privilegiato "di lavoro" con GUALTIERI, impegnandosi con lui, e per lui, nel suo settore operativo di elezione, quello bancario e creditizio, nella ricerca di fideiussioni per società che, bisognose di liquidità, necessitano di finanziamenti bancari.
Emblematica è l'esperienza presso la società METALMA, che rappresenta la vicenda di maggiore spessore che ha visto impegnato CRIVARO nel reperimento di fideiussioni, ma non l'unica. Le conversazioni intercettate nel mese di settembre dimostrano che l'attività svolta da CRIVARO insieme a GUALTIERI, che tanto peso ha assunto nella associazione, non è affatto un normale rapporto lavorativo, ma una attività illecita grazie alla quale potersi arricchire trattenendo per loro almeno il 50% dell'importo liquidato (prog. n. 7951, 7976, RIT 1573/11); un settore che si prospetta come altamente generoso di "guadagni" e in cui occorre "prendere da tutte le parti" senza perdere alcuna occasione (prog. 12433 RIT 1573/11).

Ma gli affari di CRIVARO e di GUALTIERI si ribadisce che costui ha assunto il ruolo prima di VILLIRILLO - sono affari della cosca. Significativa di ciò è la conversazione intercettata il 5.11.2011 (prog. 10922 RIT 1573/11), nel corso della quale GUALTIERI riferisce a CRIVARO di essere appena tornato dalla *"mamma"* e che ha bisogno di parlargli l'indomani. Da tale dialogo, eloquentemente criptico, emerge non solo la consapevolezza di CRIVARO circa l'identità del soggetto (GRANDE ARACRI Nicolino) indicato con il termine "mamma", ma anche l'interessamento del boss alle attività che GUALTIERI e CRIVARO conducono insieme, non comprendendosi diversamente l'esigenza del GUALTIERI di parlare con lui, anche di un altro lavoro di cui il CRIVARO chiedeva notizie : CRIVARO Antonio - *(Rivolto a qualcuno vicino: "Io non lo so perché dici che non l'abbiamo pagato, buh!") Pronto! GUALTIERI Antonio - Buongiorno. CRIVARO Antonio - Buongiorno mastro Antonio, com'è? GUALTIERI Antonio - Tutto bene? CRIVARO Antonio - Eh diciamo, tutto a posto. GUALTIERI Antonio - Uhm! CRIVARO Antonio - Diciamo cerchiamo di lavorare. GUALTIERI Antonio - Ascolta un po', sei a Reggio? CRIVARO Antonio - No, sto andando a Piacenza io, sono sull'autostrada. GUALTIERI Antonio - Ah! CRIVARO Antonio - Qualche cosa? GUALTIERI Antonio - Eh, siccome sono tornato da dove la mamma, e ti dovevo parlare. CRIVARO Antonio - Uhm, ma sei a Cutro o sei qua mo? GUALTIERI Antonio - Mo, stanotte sono arrivato CRIVARO Antonio - Ah, e mo che ritorno ohi Toni', mo che ritorno ti chiamo e ci vediamo. GUALTIERI Antonio - Ciao! CRIVARO Antonio - Ma che nuova dallo... avevi risolto? GUALTIERI Antonio - <u>Tutto benissimo, in effetti ti vorrei parlare pure del lavoro che hanno già fatto tutto, domani mattina ci incontriamo, capito...</u> CRIVARO Antonio - Ah, ah! GUALTIERI Antonio - ...e penso che ci dovresti essere anche tu. CRIVARO Antonio - E mo che venga ne parliamo dai. Okay? GUALTIERI Antonio - Ciao. CRIVARO Antonio - Ciao.*

Nello stesso senso vanno lette e valutate le dichiarazioni del Maffioletti, secondo cui GUALTIERI gli aveva detto che aveva fatto male a parlare del credito di oltre 1.000.000 di

euro vantato dalla METALMA nei confronti di Tip Tronik con CRIVARO Antonio, perché costui ne aveva informato la famiglia calabrese, certificando un legame di CRIVARO con la cosca cutrese e con GARNDE ARACRI Nicolino che, sia pure prospettato dal GUALTIERI al Maffioletti, trova un solido ancoraggio alle prove indicate.

Nel frattempo gli affari tra GUALTIERI e TATTINI proseguono (tra questi anche un'operazione di vendita immobiliare legata ad un territorio mantovano con la mediazione di ROCCA Antonio) e, parallelamente, proseguono le occasioni di lavoro per CRIVARO che collabora con la consulente bolognese.
È proprio in questa collaborazione tra i due che si genera l'occasione di un conflitto tra GUALTIERI e CRIVARO.
Il problema era insorto allorquando un cliente della TATTINI, Raimoni Roberto, aveva sottoscritto una cambiale dell'importo di 18.000 euro, con la speranza che entro la fine del mese gli venisse accreditato l'importo della fideiussione. Per questa attività la TATTINI aveva richiesto al suo cliente, come onorario, il pagamento di 9.000 euro.
Il suo cliente, tuttavia, non ottenne la fideiussione.
In quella circostanza la TATTINI riferiva a GUALTIERI l'intenzione di bloccare tutte le operazioni in essere, sia con la METALMA che con il Fallimento Rizzi.
Da qui, appunto, il conflitto tra CRIVARO e GUALTIERI, che non può permettersi di vedere andare in fumo quei due importanti affari, e altri, in corso con la TATTINI.

La vicenda assume una rilevanza inversamente proporzionale alla sua apparente trascurabilità, in quanto assolutamente emblematica della partecipazione del CRIVARO alla associazione mafiosa. L' intervento di LAMANNA e la continua minaccia, prospettata da GUALTIERI a CRIVARO, di portarlo a Cutro, appare oltremodo emblematica di come il comportamento tenuto dal CRIVARO, che rischiava di fare saltare così importanti affari del gruppo e che si era dimostrato altamente irrispettoso, necessitava dell'intervento e dell'autorevolezza dei capi: immediatamente LAMANNA e, quindi, addirittura, GRANDE ARACRI Nicolino, al quale lo stesso CRIVARO aveva chiesto di rivolgersi nell'agosto del 2011 per altri problemi.
Ma è proprio nei dialoghi intercorsi tra GUALTIERI e LAMANNA, in cui i due concordano la strategia da adottare nei confronti del CRIVARO, che si coglie un fondamentale elemento di valutazione, laddove GUALTIERI dice a LAMANNA di riferire al CRIVARO che non può permettersi di fare una così brutta figura a GUALTIERI, soprattutto perché questa donna (la TATTINI) gli è stata presentata da "loro", con ciò volendo mettere in evidenza, quale fattore di pressione, che si trattava di un rapporto che coinvolgeva direttamente la cosca (prog. 1108 RIT 3108/11): *"Diglielo, ci parli chiaro, chiaro "Anto', intanto i 9 mila euro ce li avevi pure prima, oltre a questo, mio cugino non vuole neanche i 18 mila euro. Siccome mio cugino si assume delle responsabilità che vi ha portato lui - va bene? - e voi 'ste figure a mio cugino non gliene dovete far fare". Francesco - Sì.. Antonio - "Perché a mio cugino - ah? - 'sta cristiana gliel'abbiamo presentata noi per cui, Anto', vedi che cazzo devi combinare." Sì. Francesco - Mettiti... sennò mettiti d'accordo con mio cugino e andate e glieli portate indietro se no. Antonio - Eh, e... Francesco - Bello pari pari, tu glielo dici a mio genero Antonio - Se lui ti dice: "Non ce l'ho", "vai a prestarteli" gli dici"*

LAMANNA e GUALTIERI sanno con chi hanno a che fare.
Sanno che CRIVARO è inserito nell'organigramma della associazione e sanno che la prospettazione della presenza della cosca calabrese - in quel momento rappresentata dal LAMANNA - dietro la figura della TATTINI è un formidabile fattore psicologico di pressione.
Non a caso, del resto, CRIVARO percepisce immediatamente, come una minaccia, la prospettazione di essere portato a Cutro al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino, l'unica autorità che egli teme, l'unica autorità che rispetta, ed al quale lui stesso aveva chiesto di rivolgersi in un momento di bisogno.
In questo contesto ben si comprende anche come la partecipazione del CRIVARO al matrimonio della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, con ABRAMO Giovanni assume una valenza che va ben oltre quella della mera partecipazione ad un rito celebrativo, divenendo altamente sintomatica di una piena partecipazione al sodalizio e del rispetto portato al suo capo.

L'ira dimostrata dal CRIVARO nei confronti del GUALTIERI, l'invocazione della sua libertà ed il suo mettersi alla pari con costui, lungi dal dimostrare l'assoluta estraneità dell'imputato alle dinamiche associative e, in ultima analisi, al sodalizio, ne dimostrano la assoluta autorevolezza anche nei confronti di un personaggio di spicco della consorteria, rispetto al quale egli si pone in termini di superiorità in reazione ad una minaccia subita, riconoscendo come unica autorità sopra di lui, il solo boss GRANDE ARACRI Nicolino.

In definitiva, anche senza scomodare i collaboratori di Giustizia è possibile ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, essendosi egli messo a disposizione, non solo del GUALTIERI, ma dell'intera cosca, in particolare, per la realizzazione di affari illeciti legati alla acquisizione di liquidità finanziaria tramite il reperimento di finanziamenti garantiti da fideiussioni. A comprova di ciò, sta il fatto che lo stesso VILLIRILLO, delegato di GRANDE ARACRI Nicolino, prima della sua caduta, si era rivolto al CRIVARO per quello stesso scopo.

A tale quadro probatorio si aggiunge il contributo dei collaboratori di giustizia.
Essi con dichiarazioni, indipendenti, circostanziate e reciprocamente riscontrate hanno affermato:
1) l'intraneità del CRIVARO alla associazione mafiosa;
2) la sua capacità operativa nel settore della falsa fatturazione, della truffa alle assicurazioni, alle società e nel reperimento di fideiussioni che poi non sarebbero state pagate. In questo senso si avvaleva non solo delle sue conoscenze nel mondo bancario, ma anche di soggetti capaci nella falsificazione di documentazione;
3) la collaborazione con molteplici soggetti del sodalizio, non solo GUALTIERI Antonio, ma anche BLASCO, SARCONE, FLORO VITO Selvino;

A questo nucleo fondamentale sostenuto all'unisono da tutti i collaboratori si aggiungono le specifiche propalazioni dei singoli collaboratori.
E così, GIGLIO ha puntualizzato che:

A) le fideiussioni reperite da CRIVARO non venivano pagate;
B) aveva costituito una società in Bulgaria, la Giglio srl Bulgara, formalmente intestata ad un soggetto originario del Metaponto individuato proprio tramite CRIVARO, che aveva rapporti con il fratello GIGLIO Giulio che si era materialmente recato in Bulgaria per la costituzione della società;
C) CRIVARO gli aveva proposto di ottenere alcuni affidamenti bancari ma rifiutò perché non si fidava di lui in quanto soggetto che "parlava troppo"
D) CRIVARO era originariamente impegnato nel settore edile poi spostò la sua attività nel settore bancario e creditizio grazie alle sue conoscenze negli istituti bancari;

VALERIO Antonio, a sua volta, ha messo in luce:
A) la storica militanza di CRIVARO nella associazione mafiosa e gli storici legami con soggetti che avrebbero poi assunto un peso fondamentale nell'ambito del sodalizio: tra questi ABRAMO Giovanni, SARCONE Carmine e MUTO Luigi. Costoro, che appartenevano ad un gruppo di cui facevano parte anche Salvatore Amatore, Giampiero Arabia, Sparido Domenico, Ruggeri Salvatore detto "cinghiale", operavano principalmente nel mantovano e si occupavano di falsa fatturazione, usura, furti e svuotamento di società.
B) che CRIVARO era abilissimo nel muoversi nelle più complicate dinamiche bancarie e di falsa fatturazioni, anche avvalendosi di persone che facevano falsi documenti grazie ai quali apriva moltissime posizioni bancarie; faceva fideiussioni "farlocche"; avvalendosi di documenti falsi. Anche lo stesso VALERIO e BLASCO si erano avvalsi di CRIVARO in questo settore: "*È tutto falsato, lui riesce a farle figurare, anche fideiussioni, fideiussioni farlocche, e per farlocche intendo che non sono vere. È capace a fare tutti questi lavori, tant'è che le schede della (Proluna) e della (inc.), che aveva io, che aveva Blasco, erano fatte appunto giusto da lui. Era abilissimo in questo, sa fare, si presenta bene, conosce bene il mestiere e la pratica*".
C) che CRIVARO aveva creato una società che lavorava effettivamente nel settore edile (posa di piastrelle) insieme a SARCONE e che aveva lavorato anche per lui; in questa attività poteva praticare prezzi concorrenziali grazie all'acquisto dei materiali con sistemi illeciti legati alla falsa fatturazione; che aveva una società anche con MUTO Luigi e SARCONE operante a Gavasseto;
D) che CRIVARO lavorava con GUALTIERI Antonio nella attività di falsa fatturazione e nell'attività di svuotamento delle società. Ad esempio, i due si occuparono della bancarotta fraudolenta della società Nicofer, e vendettero il ferro a VALERIO per la cifra di 13.000 euro;
E) CRIVARO partecipava anche a riunioni del sodalizio: lo vedeva spesso presso i capannoni di BLASCO, dei SARCONE e di VASAPOLLO. Sa che si presentò anche al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino.
F) Tra le riunioni alle quali partecipò vi era anche quella del 30.6.2011 tenutasi presso gli Antichi Sapori indetta per parlare dell'AFFARE OPPIDO alla presenza di tutti gli esponenti di spicco del sodalizio: GRANDE ARACRI Salvatore (figlio di Francesco), VILLIRILLO Romolo, MUTO Luigi, Pasquale BATTAGLIA, Ruggero Salvatore, SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, BAACHOUI Moncef, PASQUALE Brescia, Alfonso PAOLINI e Totò

MUTO classe '55 e PERITI Federico, soggetto storicamente legato a PUGIESE Michele (cfr. BAACHOUI Moncef).
F) il ruolo di assoluto rilievo assunto da CRIVARO che, insieme a MUTO Luigi, SARCONE Carmine, FLORO VITO Giuliano era divenuto uno dei reggenti della cosca;
G) di non sapere nulla delle vicende METALMA e dei rapporti con TATTINI se non quanto appreso durante il processo.

MUTO Salvatore, a sua volta, ha evidenziato:
1) gli stretti rapporti tra CRIVARO e ABRAMO Giovanni, marito della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino;
2) di avere acquistato materiale edile da FLORO VITO Selvino e che per i pagamenti si appoggiava a CRIVARO;
3) che al matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta, lui era seduto ad un tavolo collocato dietro al locale insieme a "*Rocca, quelli di Cutro, e altri*" mentre tutti gli altri erano all'interno del locale, in una sala grandissima, dove erano oltre 600 invitati, tra i quali LAMANNA con la moglie, Blasco, VALERIO Antonio, GUALTIERI Antonio, IAQUINTA Giuseppe, CRIVARO Antonio, MUTO Luigi '75, MUTO Antonio '78 ed altri.

La assoluta convergenza dei collaboratori nel definire CRIVARO come partecipe della associazione basterebbe allo scopo dell'accertamento cui si è chiamati: le indipendenti e circostanziate propalazioni accusatorie rese dai collaboratori, oltre a riscontrarsi reciprocamente sono riscontrate anche dalle altre prove raccolte e valutate nei termini indicati

Altrettanto è a dirsi in merito al ruolo fondamentalmente occupato dal CRIVARO all'interno della associazione, sarebbe a dire quello di trovare, anche grazie alle sue capacità e alle conoscenze nel mondo bancario, fideiussioni "farlocche", che non sarebbero poi state pagate, in modo così da ottenere finanziamenti e liquidità destinate ad essere "aggredite", anche svuotando la società. GIGLIO e VALERIO, sul punto, sono chiari e riscontrati da tutte le prove raccolte. Le conversazioni intrattenute con VILLIRILLO, quelle con GUALTIERI, nonché la stesse vicende METALMA e quella relativa al mancato finanziamento del cliente della TATTINI ne sono la prova evidente.
Che, poi, si trattasse di attività illecita è allo stesso modo dimostrato da due elementi:
1- la diffidenza dimostrata da GIGLIO nell'acconsentire alla richiesta di aprire un affidamento bancario con CRIVARO perché parlava troppo (il soprannome con il quale CRIVARO era comunemente soprannominato "Cip" del resto, è eloquente in tal senso);
2- la telefonata nel corso della quale il GUALTIERI - proprio in relazione alla fideiussione a METALMA - fa insieme a CRIVARO i conti della percentuale del "loro" guadagno, esortando quest'ultimo a insistere in quel campo che si prospetta così lucroso.

Insieme a GUALTIERI, dice VALERIO, CRIVARO si occupava, del resto, di svuotamento di società, concetto sostanzialmente ribadito anche da GIGLIO nel dire che l'imputato, grazie alle sue conoscenze tecniche, svolgeva attività di truffa alle società.
In altri termini, le parole dei due collaboratori, convergenti e riscontrate dal compendio probatorio acquisito, confermano che grazie alle conoscenze e alle capacità del CRIVARO,

l'intero sodalizio - compreso GRANDE ARACRI Nicolino che aveva delegato proprio a GUALTIERI la gestione degli affari della cosca cutrese al Nord in sostituzione di VILLIRILLO - si aspettava da lui a possibilità di ottenere ingenti somme di denaro, grazie ad operazioni truffaldine operate in danno al sistema creditizio, nonchè di società (in crisi finanziaria) destinate ad essere preda della cieca bramosia di arricchimento della associazione mafiosa.

Anche gli stretti rapporti tra CRIVARO ed ABRAMO Giovanni sono comprovati dalle convergenti dichiarazioni di VALERIO Antonio e di MUTO Salvatore. Il privilegiato punto di osservazione di MUTO - in ragione dei suoi rapporti con LAMANNA e, dunque, con GRANDE ARACRI Nicolino - riscontra il rapporto descritto dal VALERIO nei suoi sviluppi storici, che avevano visto questo legame gettare le proprie radici in una frequentazione risalente nel tempo. Il successivo matrimonio di ABRAMO Giovanni con la figlia di GRANDE ARACRI Nicolino spiega, poi, il consolidamento dei rapporti di CRIVARO con GRANDE ARACRI Nicolino riferito da MUTO, e testimoniato non solo dalla richiesta rivolta a GUALTIERI di un colloquio con il boss il giorno prima della celebrazione, ma anche dal consolidarsi dell'interessamento di GRANDE ARACRI alle attività illecite svolte dal GUALTIERI insieme al CRIVARO (cfr. telefonata sopra indicata)..

In definitiva, il nucleo fondamentale delle dichiarazioni dei collaboratori è oltremodo riscontrato. Su questo si inseriscono le altre propalazioni di GIGLIO e VALERIO in ordine alle quali il Tribunale non ha alcuna ragione di dubitare. Si tratta di dichiarazioni indipendenti, reciprocamente riscontrate, rese con dovizia di dettagli e connotate da un elevato grado di coerenza - intrinseca ed estrinseca - e di costanza. Ciò vale, in specie, per quanto dichiarato dal collaboratore VALERIO che, nel corso di diverse udienze, ha parlato dell'imputato CRIVARO, senza mai un tentennamento, senza mai una sbavatura e sempre coerentemente a quanto già sostenuto, spiegando, anzi, in termini altrettanto coerenti e convincenti le ragioni storiche e le dinamiche personali e criminali sottese alle sue affermazioni. Non va poi dimenticato che il VALERIO ha candidamente ammesso di non sapere nulla, se non quanto sentito nel processo, né in relazione ad una della maggiori vicende che vedeva in qualche modo coinvolto il CRIVARO, sarebbe a dire la vicenda METALMA, né in relazione ai rapporti dell'imputato con la TATTINI, altro personaggio certamente importante nelle più recenti dinamiche associative. Questa ammissione, nell'evidenziare la genuinità di un racconto in alcun modo artefatto, valorizza positivamente il giudizio di attendibilità del collaboratore.
D'altro lato VALERIO, così come GIGLIO, ben avrebbe potuto limitarsi a sostenere la partecipazione del CRIVARO alla associazione nei termini anzidetti senza aggiungere null'altro. Egli, invece, al pari di GIGLIO, ha riferito con quella dovizia di particolari quanto a sua conoscenza aggiungendo - mettendosi così volontariamente in "sfida" rispetto alla ricerca di riscontri - informazioni che, peraltro, in nessun modo possono alterare il giudizio relative alla partecipazione del CRIVARO alla associazione mafiosa, ampiamente dimostrato dalle prove raccolte prima del dibattimento alle quali si sono aggiunte, sul punto, le conformi dichiarazioni di tutti i collaboratori.

Anche i possibili profili di astio emersi dalle dichiarazioni dell'imputato in sede di esame, legati ai vincoli di parentela del CRIVARO con Rosario Ruggiero Tre Dita, assassino del padre del VALERIO, sono stati ampiamente ricomposti nel corso del confronto allo scopo disposto dal Tribunale.
Il VALERIO in quella sede, nel ribadire la sua scelta di collaborare con la giustizia e di non nutrire alcun rancore, spiegandone le ragioni, ha ribadito e confermato tutte le sue propalazioni, senza cadere in contraddizione ed anzi aggiungendo ulteriori informazioni.

Nel corso del confronto e dell'esame dell'imputato, il Tribunale ha potuto, inoltre, apprezzare:
1) l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del CRIVARO laddove ha sostenuto di non avere avuto mai alcun rapporto con GRANDE ARACRI Nicolino; lui stesso ne aveva chiesto un incontro per il tramite di GUALTIERI; lui aveva partecipato al matrimonio della figlia con l'amico ABRAMO Giovanni e lui, nel corso delle telefonate con GUALTIERI, dimostra benissimo di sapere chi è "il Giovanotto" o "la mamma"
2) l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del CRIVARO laddove sostiene di non avere mai conosciuto, prima dell'operazione *AEMILIA*, la caratura criminale di GUALTIERI: vale in proposito quanto indicato al punto che precede, con la precisazione che a partire dall'estate del 2011 il CRIVARO instaura un rapporto privilegiato con GUALTIERI che fornisce continua prova di essere in contatto con "la Mamma" (si veda, significativamente, la telefonata del 5.11.2011, prog. 10922 RIT 1573/11);
3) la ampia (e mal celata) confidenza dimostrata dal CRIVARO nel parlare con il VALERIO, sintomo di una conoscenza ben radicata, vieppiù dimostrata dall'atteggiamento volutamente autoritario e di sfida di cui il CRIVARO ha fatto mostra nei confronti di un soggetto della caratura criminale di VALERIO, con ciò replicando plasticamente l'autorevolezza criminale palesata nelle telefonate con GUALTIERI, nelle quali egli si proclamava uomo libero non sottoposto al peso criminale del suo interlocutore.

Significativamente il collaboratore di giustizia VALERIO, in sede di spontanee dichiarazioni rese all'ultima udienza dell'8.5.2018, ha indicato il valore delle espressioni utilizzate nei suoi confronti da parte del CRIVARO in sede di confronto, puntualizzando quanto già intendeva sostenere all'esito di quella prova, allorquando aveva invitato il Tribunale a guardare l'atteggiamento tenuto dall'imputato CRIVARO (*Guardate che atteggiamenti*):
"Intanto, premetto che confermo quanto ho detto e per gli Imputati e gli Indagati nessuno andrà via da quest'aula col timore di essere debitore della giustizia e delle vere verità. Signor Presidente, l'impalpabilità delle accuse e delle minacce fatte in aula, perché io mi sento minacciato nelle udienze scorse, sia dalle dichiarazioni di CRIVARO, sia dalle dichiarazioni di Paolini Alfonso, dove CRIVARO oltre a intimidirmi, minaccia. Al confronto mi disse: "impara a parlare", da noi dire: "impara a parlare" ... e questo Tribunale non trascuri questi particolari, perché sono molto importanti... "Impara a parlare" è una cosa brutta, cioè è una minaccia vera e propria, come per dire da noi detto in dialetto: "imparat a parlar", come Valerio che poi... anche il CRIVARO stesso lo dice, quando era Valerio che glielo diceva alla motorizzazione, nelle sue dichiarazioni, eh! Di CRIVARO questo."

In definitiva, anche all'esito del confronto, il collaboratore di giustizia non ha perso il giudizio di affidabilità dichiarativa, giudizio che, invece, va negato all'imputato CRIVARO, non solo per le ragioni testé enucleate ma anche perché la sua insistita proclamazione di estraneità al sodalizio, urta irrimediabilmente contro tutte le prove acquisite nel corso delle indagini e portate a dibattimento, nonché contro le univoche propalazioni di tutti i collaboratori di giustizia.

Premono solo due ulteriori considerazioni:
1) il fatto che nell'OCP del 30.6.2011 non sia indicato CRIVARO Antonio, invece riferito come presente a quel *summit* mafioso dal VALERIO non dimostra la inattendibilità del collaboratore, posto che a quella data CRIVARO era comparso nella indagine solo per la telefonata della fine di maggio ricevuta dal VILLIRILLO per la fideiussione al gestore Tamoil. La sua figura è progressivamente emersa solo nel corso dell'estate del 2011 e nel successivo autunno-inverno. A quella data, gli inquirenti non avevano certamente alcuna consapevolezza della figura del CRIVARO e del suo ruolo. D'altro lato, nel servizio di OCP, fra l'altro interrotto per non pregiudicare l'esito del servizio stesso, si dà conto della presenza di altri soggetti non meglio individuati.
2) MUTO Salvatore dà conto della presenza di CRIVARO e di GUALTIERI al matrimonio; la collocazione ai tavoli esprime un ricordo personale che, quand'anche erroneo, non elide certamente la sua credibilità, soprattutto perché egli riferisce precisamente della propria collocazione e, in termini del tutto generali e senza pretesa di precisione, quella degli altri. Va comunque sottolineato che MUTO riferisce di una sala grandissima - non di un tavolo grandissimo - all'interno della quale si trovava una moltitudine di imputati.
In altri termini, le sue dichiarazioni non sono affatto incoerenti con il contenuto della telefonata captata la sera del matrimonio tra GUALTIERI e CRIVARO, dalla quale emerge che non erano riusciti nemmeno a vedersi.

Nelle considerazioni svolte restano assorbite tutte le argomentazioni difensive con la precisazione che:
1) in nessun modo è negabile l'esistenza di un rapporto personale tra CRIVARO e GUALTIERI come emergente dalle intercettazioni indicate dalla difesa; anzi, proprio questo rapporto privilegiato rappresenta un fondamentale e ulteriore canale di azione del CRIVARO nell'interesse del sodalizio;
2) allo stesso modo nessuno nega, come parrebbe emergere dalla telefonata con MARTINO Alfonso invocata dalla difesa, che CRIVARO Antonio lavori e cerchi di lavorare. La circostanza è del resto stata affermata dallo stesso collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, ed è comunque dato pacificamente acquisito a questo processo che gli associati imputati e condannati del delitto ex 416bis c.p. affiancano alla attività illecita quella lecita, utilizzata anche per dare una forma di copertura alla loro azione criminale;
3) è del tutto irrilevante che al 19.9.2011 la TATTINI dia prova di non avere ancora il numero di telefono del CRIVARO: la profondità del loro rapporto, quand'anche minima, resterebbe comunque irrilevante rispetto al giudizio;
4) in nessun modo è negabile che CRIVARO sia estraneo alla estorsione a Maffioletti. La vicenda estorsiva ai danni di costui, così come quella a Prior, nonché le vicende relative allo

svuotamento della Nicofer, al cosiddetto piano Cutro etc.. restano tutte sullo sfondo e, semmai, dimostrano il coinvolgimento dell'imputato in affari del sodalizio sia pure con condotte non riconducibili alle ipotesi delittuose (ove contestate), ma sintomatiche di una organicità funzionale alle dinamiche operative della cosca; inoltre, proprio la circostanza che, come indicato dalla stessa difesa, nell'ambito della vicenda METALMA gli Eredi Bianchi abbiano cessato di effettuare le forniture a METALMA perché la fideiussione data era "fasulla", comprova lo specifico ruolo assunto dal CRIVARO all'interno dell'organigramma criminale;

3) il fatto che GUALTIERI abbia iniziato una campagna denigratoria ai danni di CRIVARO a partire dal febbraio del 2012 in occasione dello scontro per il mancato pagamento dei 9.000 euro alla TATTINI, si colloca ben oltre la data in cui GUALTIERI aveva detto a Maffioletti che aveva fatto male a parlare con CRIVARO dei crediti di METALMA verso Tip Tronik, verosimilmente collocabili, sulla base delle dichiarazioni del Maffioletti, al massimo nell'ottobre-novembre del 2011. Se un'attività di discredito il GUALTIERI ha in questa occasione effettuato nei confronti di CRIVARO, essa attiene esclusivamente alla sottolineatura della tendenza del CRIVARO a parlare troppo - testimoniata dal Giglio e, ancor prima, dal soprannome "cip" - in quel caso invisa al GUALTIERI, evidentemente desideroso di mantenere un controllo esclusivo sull'affare e nei rapporti con la casa madre per la gestione degli affari al nord;

4) che CRIVARO non sia presente all'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino il 1.3.2012 nell'ufficio della TATTINI è circostanza perfettamente coerente con il fatto che in quei giorni i rapporti tra CRIVARO, GUALTIERI e la TATTINI si erano incrinati e il rischio di fare saltare gli affari in corso (METALMA, fallimento Rizzi e gli altri) per il comportamento tenuto da CRIVARO imponeva di non farne parola con il GRANDE ARACRI.

In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, ritiene il Tribunale dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la stabile ed organica partecipazione all'associazione mafiosa di CRIVARO Antonio, funzionalmente preposto, grazie alle sue specifiche competenze nel settore bancario, al reperimento fraudolento di finanziamenti garantiti da fideiussioni capaci di portare ad imprenditori o società bisognose di liquidità, ingenti somme di denaro destinate ad essere preda della cieca bramosia di arricchimento della associazione mafiosa, che ben sapeva di potere contare, per questo, su di lui.

I contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino - alla cui autorevolezza il CRIVARO ha sempre dimostrato di sottostare - nella gestione degli affari illeciti, dimostrano come l'imputato ricoprisse un ruolo di assoluto rilevo nelle dinamiche affaristiche illecite del sodalizio, per un periodo attuale in ragione del rapporto privilegiato instaurato con GUALTIERI Antonio, incaricato direttamente dal boss di sostituire VILLIRILLO Romolo nella gestione dei suoi interessi al Nord. Lo stesso VILLIRILLO, del resto, si era rivolto al CRIVARO per la ricerca di una fideiussione prima della sua "decadenza" e della sua sostituzione con GUALTIERI. Ciò a sottolineare la perpetuazione della funzione e del ruolo del CRIVARO negli affari della cosca emiliana e di quella cutrese.

La rottura dei rapporti con GUALTIERI Antonio e la mancata realizzazione degli affari che costui aveva intavolato, anche coinvolgendo il CRIVARO, non ha segnato tuttavia la rottura del legame con il sodalizio, nel quale il CRIVARO è storicamente e organicamente inserito e

nel quale ha continuato a svolgere la sua illecita attività, non solo nel suo campo operativo di elezione (fideiussioni) ma anche nella falsa fatturazione, nella truffa alle assicurazioni e svuotamento di società, come definitivamente disvelato dai collaboratori di giustizia.

7. IAQUINTA GIUSEPPE. CAPI 1- 140 *quinquies* - 140 *sexies*

IAQUINTA Giuseppe rappresenta una delle figure maggiormente importanti all'interno della associazione mafiosa, incarnando il volto di una strategia del gruppo finalizzata ad elevare la sua immagine e a renderla presentabile all'opinione pubblica e ad introdurla in ambienti imprenditoriali, politici e, in generale, sociali diversamente non accessibili o, comunque, penetrabili con maggiori difficoltà, in modo da ampliarne la capacità di infiltrazione nell'economia e nel tessuto sociale e politico locale.
L' incensuratezza, la brillante carriera di imprenditore nel settore edile, l'ingente disponibilità di denaro e, non da ultimo, la positiva immagine pubblica del figlio Vincenzo, noto giocatore della serie A di calcio, campione del mondo con la nazionale italiana, tracciano un perimetro all'interno del quale trovano l'esatta collocazione, e vivono, una pluralità di prove che, per la loro ricchezza, restituiscono la dimostrazione della stabile ed organica partecipazione di IAQUINTA Giuseppe al sodalizio criminoso, all'interno del quale egli occupa un ruolo per nulla defilato, anzi strategico, anche nella perpetrazione degli affari illeciti, ai quali offre la garanzia di affidabilità e serietà rispetto alle controparti che si rapportano, di volta in volta, con la consorteria.
La sua figura e la sua azione si stagliano, infatti, obliquamente lungo una pluralità di avvenimenti, rapporti, affari e vicende altamente significative della esistenza, della capacità operatività e della forza criminale del sodalizio, al quale IAQUINTA ha prestato consapevolmente il suo contributo attribuendogli, peraltro, credibilità e prestigio.
Allo stesso modo, i due reati fine di cui IAQUINTA Giuseppe è imputato, sebbene apparentemente di minor importanze, sono altamente significativi di una delle modalità in cui si estrinseca la condotta partecipativa all'associazione mafiosa, che vede i suoi esponenti portare e detenere armi.

Nell'analisi delle prove assunte in dibattimento, conviene prendere le mosse dagli esiti delle indagini condotte, principalmente, dai militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda. Solo dopo saranno esposte le propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che hanno consentito di disvelare *funditus* la figura dell'imputato, confermando quanto già peraltro evincibile solidamente dalle altre prove raccolte.
Gli esami degli imputati e le testimonianze a discarico chiuderanno, nell'ordine codicistico, l'esposizione delle prove su cui il giudizio si fonda.

Un'ultima premessa. In questa sede saranno trattati, per coerenza ed inscindibilità di argomenti, anche i reati in materia di armi (capi 140 *quinquies* e 140 *sexies*) contestati non solo a IAQUINTA Giuseppe, ma anche al figlio Vincenzo, la cui posizione è indissolubilmente legata a quella del padre. Del resto, solo una trattazione unitaria restituisce la piena comprensione delle posizioni di entrambi, evitando difficoltose frammentazioni, già in qualche modo imposte dalla necessità di fare riferimento a molteplici, rilevanti, vicende già altrove trattate.

7.1. I primigeni esiti delle intercettazioni telefoniche e delle indagini in generale

Un inquadramento preliminare della figura di IAQUINTA Giuseppe è stato effettuato dal Maresciallo Cotza all'udienza del 16.6.2016.

IAQUINTA Giuseppe, padre dell' ex calciatore IAQUINTA Vincenzo, all'epoca dei fatti era un imprenditore edile, proprietario della COSTRUZIONI IAQUINTA S.r.l..

Nel corso delle indagini, come si vedrà, la sua figura emergeva già a partire dal giugno del 2011, ma egli era stato sottoposto ad intercettazione solo nel periodo compreso tra il 20.3.2012 e il 20.5.2012. La maggior parte delle conversazioni dell'imputato sono quelle captate nei dialoghi tenuti con PAOLINI Alfonso e SARCONE Nicolino da tempo sottoposti ad attività spionistica. Proprio da queste conversazioni emergeva, in termini generali, una oggettiva frequentazione costante e un' altrettanto oggettiva solidità dei rapporti tra questi soggetti, peraltro certificata dalla partecipazione di IAQUINTA ad una serie di eventi e riunioni di natura anche conviviale in presenza di appartenenti al sodalizio criminale.

E così:

- il 15.7.2011, presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale, IAQUINTA partecipava a un incontro con PAOLINI Alfonso, VILLIRILLO Romolo e Battaglia Pasquale (prog n. 584, 594 e 598 RIT 1781/11);

- il 18.7.2011, in occasione del compleanno di MUTO Antonio classe '55, IAQUINTA partecipava ad una cena insieme a PAOLINI, il Poliziotto MESIANO Domenico e LAMANNA Pierluigi (prog. n. 737, 751, RIT 1781/11);

- in occasione del primo arresto di VILLIRILLO Romolo, avvenuto il 21.7.2011, PAOLINI contattava IAQUINTA Giuseppe per informarlo dell'arresto. "*Paolini Alfonso = hanno preso a Romolo pure. Iaquinta Giuseppe = dove? Paolini Alfonso = giù. Iaquinta Giuseppe = carcerato? Paolini Alfonso = eh. Iaquinta Giuseppe = eh la Madonna! Sì? Paolini Alfonso = eeeh.. dice che con il direttore di banca a Cratone ha litigato ieri, non lo so. Iaquinta Giuseppe = ha litigato <<PP>> Paolini Alfonso = eh. Iaquinta Giuseppe = da pazzi.. Paolini Alfonso = roba da pazzi* (prog. n. 874 RIT 1781/11). In quella circostanza, PAOLINI contattava non solo IAQUINTA, ma anche GUALTIERI Antonio, CANDELIERI Salvatore, RATTAGLIA Pasquale, BLASCO Gaetano e BRESCIA Pasquale (prog. n. 844, 845, 851, 874, 881, 897, 922, 932, 925, 928, 945, 950, 964, 966, 967, 968, 969 del RIT 1781/11);

- il 26.10.2011 IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio classe 1955 partecipavano ad un incontro avvenuto presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale insieme al l'Ispettore Strada Francesco (prog. n. 2763, 2779, RIT 1781/11 e n. 5175, 5178, 5195, 5211, 5116, 5224, 5226, RIT 1781/11). L'incontro era peraltro riscontrato dall'analisi dei computer, dei telefoni e dei supporti informatici di IAQUINTA Giuseppe - sequestrati nel corso della perquisizione del 2.2.2015 - dai quali emergevano alcune immagini relative a quest'incontro presso gli Antichi Sapori (video proiettate in aula). In particolare venivano rinvenute nell'iPhone in uso a IAQUINTA Giuseppe le immagini 0888, 0889 - con data di creazione il 26.10.2011, alle ore 21:29 - ritraenti MUTO Antonio classe 1955, l'Ispettore Strada e PAOLINI Alfonso. A queste si aggiungevano ulteriori fotografie raffiguranti IAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e PAOLINI Alfonso durante la consegna di magliette, gadget relativi al figlio IAQUINTA Vincenzo. Vi erano poi due immagini 0985 e 0987, raffiguranti IAQUINTA Giuseppe con un lingotto in oro 999,9 emesso dalla banca svizzera UBS e recante un numero seriale identico a quello del certificato esibito

da IAQUINTA (cfr. produzioni 6.7.2016). Tale ultima circostanza veniva ricollegata dagli inquirenti a pregressi contatti tra IAQUINTA Giuseppe con tale Alberico Giulio, un soggetto che operava in Svizzera nell'ambito di varie operazioni di natura finanziaria, come fideiussioni e operazioni immobiliari ad alto livello (prog. n. 419, 628, 1398, 1408, 1489, 1658, 1645, 2128, 2401, 2567, 3185, RIT 666/11);

- il 13.10.2011 il PAOLINI organizzava una cena presso il ristorante Laghi Tibbia di Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, alla quale partecipavano SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale (prog. n. 4558-4562 RIT 1781/11). Tra i soggetti invitati alla cena vi erano suo fratello PAOLINI Gaetano, il Poliziotto MESIANO Domenico, DILETTO Alfonso, MUTO Antonio classe 1955, nonché IAQUINTA Giuseppe.

La partecipazione di IAQUINTA non era tuttavia certa in quanto dalla conversazione intercorsa tra PAOLINI e IAQUINTA - nella quale il primo informava il secondo di trovarsi nell'ufficio di SARCONE Nicolino in compagnia di MUTO Antonio classe '55 - emergeva che IAQUINTA si trovava a Quattro Castella ed invitava i presenti alla cena a raggiungerlo. Inoltre, nella suddetta conversazione, PAOLINI e MUTO riferivano a IAQUINTA, con tono scherzoso, di non andare se aveva paura di stare con loro: "*Giuseppe - Ma dove siete voi? Alfonso - Eh? Giuseppe - Dove siete? Alfonso - All'ufficio da Nicola. Giuseppe - (Ride). Alfonso - (Ride). Nicola - (Fuori conversazione): Vedi di arrivare, vedi. Giuseppe - Sono qua a Quattro Castella, mo' arrivo. Sono a Quattro Castella. Alfonso – Peppi ne' che se ti spaventi a venire con noi, lascia perdere* (prog.4588 RIT 1781/11);

- nella conversazione n. 8650 RIT 1781/11, intercorsa tra PAOLINI e CANDELIERI Salvatore il 31.11.2011 PAOLINI faceva riferimento a IAQUINTA, a MUTO Antonio classe 1955 e a SARCONE Nicolino dicendo al suo interlocutore: *"Si ma io pure con Nicola, con Fronzo pure sappiamo, siamo sempre insieme, con Iaquinta.... S: Eh. A: Siamo col compare Pasquale, Iaquinta, compare Toto' MUTO e non ne vogliamo altri cristiani, la verità"*.

- Nella conversazione n. 9761 RIT 1781/11 del 19.1.2012 intercorsa tra PAOLINI e MUTO Antonio cl. '55 - nel corso della quale si riscontrava che MUTO era in compagnia di IAQUINTA Giuseppe - i due parlavano dell'organizzazione di una merenda che PAOLINI voleva effettuare presso il centro commerciale. Nello specifico, PAOLINI cercava più volte di contattare telefonicamente il SARCONE Nicolino, che però non gli rispondeva. I due scherzavano, alla presenza di IAQUINTA, sul fatto che il capo, ora che SARCONE se ne era andato da Reggio, era PAOLINI (il corto): *M: Comandi compare Fro'. A: Eh le preghiere compà... che comandi. Eh ma dice che l'hanno tolto... sono dieci chiamate che sto facendo M: Lo sta chiamando pure Iaquinta. A: Eh? M: Lo sta chiamando pure Pino e niente, che lo il numero non ce l'ho. A: E se lo sono preso secondo me. (ride) M: Noo... A: E perché non risponde? O è a puttane quel disonesto qua, se lo vedo glile devo fare scordare è l'una e non risponde, cioè si è dimenticato... M: Se gli vuoi fare dimenticare 'sto vizio lo vuoi rovinare allora. A: Eh no al telefono si risponde compà. Eh... o uno lo ha chiuso e va bene. Eh. M: Squilla il telefono ma non risponde. A: Mandagli... digli di mandargli i messaggi... che io non l'ho mandati M: Eh... A: Ora sono passato da là e non c'è. M: Ora glielo facciamo mandare... A: Mandagli i messaggi... va bè. Mandagli un messaggio perché fa freddo, c'è neve, mo' dentro Reggio, se n'è andato ormai da Reggio che lui non centra niente più. M: (ride) Gli dico: "Ha detto il capo tuo..." il corto il corto. A: Eh eh glielo puoi dire, si si glielo puoi dire. M: Così mi carcerano a me...*

- il 24.1.2012 IAQUINTA è presente ad un pranzo al quale partecipano BRESCIA, PAOLINI Alfonso, SARCONE Nicolino, e GUALTIERI Antonio. Fin dalle prime conversazioni (prog. 9961, RIT 1781/11), BRESCIA chiedeva a PAOLINI Alfonso di rinviare una certa questione della quale loro dovevano parlare al giorno successivo, in quanto a mezzogiorno sarà presente quella testa di cazzo (così viene definito GUALTIERI) per portare un'imbasciata. Nel corso del pranzo, veniva intercettata una conversazione (prog. 16453, RIT 1573/11) tra BLASCO e Gualtieri. Il tema della conversazione è relativo a una maglietta che GUALTIERI vorrebbe avere IAQUINTA Vincenzo per un proprio figlio, un proprio amico. Questa maglietta veniva richiesta a BLASCO, che, stando a quello che dicono gli interlocutori presenti, ne aveva almeno una decina. Nella conversazione non parlava solo GUALTIERI con BLASCO, ma parla anche IAQUINTA con BLASCO.

- Nel corso del servizio di OCP n. 61 del 10.3.2012 veniva documentato un pranzo presso il New West Ranch di BRESCIA Pasquale, a cui partecipavano PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale, l'Appuntato Salpietro Domenico, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio classe 1955, IAQUINTA Giuseppe e GUALTIERI Rocco, nonché altri soggetti (cfr. produzione udienza 20.5.2016 Vol. D). Durante la serata veniva registrata una telefonata nel corso della quale PAOLINI e IAQUINTA facevano riferimento ad un'esplosione di una bombola avvenuta al ristorante (prog. 13622 RIT 1781/11);
- nella conversazione n. 195 del 22.3.2012, RIT 666/12, intercorsa tra IAQUINTA Giuseppe e il Brigadiere dei Carabinieri Spena Edoardo - all'epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Crotone - IAQUINTA diceva al Brigadiere di comportarsi bene a Cutro; il brigadiere rispondeva che l'unico suo pensiero era quello di arrestare mano di gomma. IAQUINTA, ironicamente, lo invitava a lasciarlo stare, dicendo che era un bravo ragazzo, anche se veniva sempre arrestato e dava sempre fastidio a quelli di Catanzaro;
- nelle conversazione n. 3431 del 20.5.2015, RIT 666/12, IAQUINTA e PAOLINI, parlavano dei danni riportati a causa del terremoto dalle abitazioni di IAQUINTA e della cena alla quale PAOLINI aveva partecipato insieme a SARCONE Nicolino, MESIANO Domenico e Totò MUTO, MUTO Antonio classe 1955. In particolare, PAOLINI riferiva a IAQUINTA che non avrebbe più contattato SARCONE, in quanto aveva compreso che costui era intercettato dai Carabinieri.
- il 25.5.2012, presso il ristorante il Portichetto di Reggio Emilia, si teneva un incontro tra IAQUINTA e l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico che veniva organizzato da PAOLINI Alfonso per consentire a IAQUINTA di risolvere il suo problema relativo al pagamento delle spese condominiali dell'abitazione di Porto Kaleo in Cutro. Tuttavia, PAOLINI non partecipava al suddetto incontro - e neanche ad un ulteriore pranzo contestualmente organizzato da BRESCIA Pasquale con CANDELIERI Salvatore - e veniva richiamato da IAQUINTA. Costui diceva a PAOLINI di avergli fatto una figuraccia non presentandosi all'incontro, perché GRANDE ARACRI Domenico lo aveva avvisato che rischiava di fargli pagare le spese condominiali entro il 12 del mese successivo (prog. n. 15980, 15986, 15989, 15991, 16032, 16108 del RIT 1781/11).
- nella conversazione n. 4689 RIT 188/12 del 22.5.2012, intercorsa tra IAQUINTA Giuseppe e SARCONE Nicolino, il primo scherzava con SARCONE e Totò MUTO per il fatto che

PAOLINI si era offeso in quanto, secondo lui, Nicolino e Totò MUTO ce l'avevano con lui e lo trascuravano. IAQUINTA diceva che PAOLINI era andato al ristorante di BRESCIA, dove aveva parlato della situazione e SARCONE, sempre con tono scherzoso, chiedeva a IAQUINTA come mai PAOLINI non si trovava al centro commerciale a fare la guardiania;
- nella conversazione n. 16568 RIT 1781/11 del 30.5.2012, l'Ispettore Strada Francesco e PAOLINI Alfonso conversavano del terremoto che aveva colpito l'Emilia. Il telefono veniva quindi passato da PAOLINI sia a IAQUINTA Giuseppe che a MUTO Antonio classe '55 e SARCONE Nicolino, che conversavano in relazione alla vicenda del terremoto con l'Ispettore Strada.

7.2. Il furto degli ombrelloni

Uno degli episodi sin da subito evidenziati dalla accusa come significativo della appartenenza di IAQUINTA Giuseppe al sodalizio criminoso, è quello relativo al furto degli ombrelloni subito sul finire del giugno 2011 nella abitazione del residence di Porto Kalco. La mobilitazione corale di una pluralità di soggetti di spicco, addirittura di vertice, del sodalizio sarebbe emblematica del peso assunto da IAQUINTA all'interno del gruppo.
Anche su questa vicenda ha riferito il maresciallo Cotza all'udienza del 16.6 2016
Il 28.6.2011 PAOLINI Alfonso contattava LAMANNA Francesco, che in quel periodo si trova a Cutro, riferendogli che IAQUINTA aveva avuto problemi con un certo Gentile Giuseppe (prog. 144 RIT 1685/11). Successivamente VILLIRILLO Romolo chiamava SARCONE Nicolino che, dopo avere parlato con il primo, passava il telefono a PAOLINI Alfonso che ribadiva l'esistenza del problema tra IAQUINTA e Gentile. PAOLINI dettava a VILLIRILLO il numero di telefono di IAQUINTA (prog. 10058 RIT 1221/11). Dal *positioning* dei telefoni si apprendeva che LAMANNA Francesco e VILLIRILLO si trovavano a Cutro, mentre SARCONE Nicolino era a Reggio Emilia insieme a PAOLINI. Quest'ultimo contattava quindi VILLIRILLO Romolo per chiedergli se avesse chiamato IAQUINTA Giuseppe e VILLIRILLO rispondeva che si stava recando sul posto (prog. 10074 RIT 1221/11). Inoltre PAOLINI riferiva a VILLIRILLO che Gentile Giuseppe stava dando fastidio a IAQUINTA, dato che gli aveva rubato gli ombrelloni (prog. n. 10093 RIT 1221/11). Pochi minuti dopo, PAOLINI chiamava nuovamente VILLIRILLO Romolo e gli diceva che IAQUINTA Giuseppe era in spiaggia con il figlio Vincenzo (prog. 10094, RIT 1221/11). Romolo in questa conversazione diceva che stava aspettando una terza persona e PAOLINI gli diceva che dopo sarebbe dovuto andare a trovare Vincenzo IAQUINTA in spiaggia. La situazione degli ombrelloni sembrava risolversi grazie all'intervento di VILLIRILLO Romolo (prog. 10119 RIT 1221/11). Ed invero, PAOLINI chiedeva a VILLIRILLO Romolo quale era la problematica sorta con IAQUINTA Giuseppe e Gentile e VILLIRILLO affermava che si era trattato di una problematica banale (prog. n 10183 R IT 1221/11).

In seguito al deposito di documentazione da parte della difesa IAQUINTA (fattura relativa all'acquisto di 5 ombrelloni per un totale di 610,00 euro) e dopo l'esame dell'imputato e l'escussione del teste a difesa, Sestito Domenico, l'accusa ha proceduto al riascolto delle conversazioni telefoniche registrate sulle utenze di VILLIRILLO Romolo (RIT 1221/11, 1572/11) e di LAMANNA Francesco (RIT 1685/11), registrate nella giornata del 28.6.2011. Gli esiti dell'indagine sono oggetto di una nota (N.ro 202/18-207-2015) che è stata acquisita

agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come prova (cfr. verbale udienza 10.8.2017, mentre la nota è stata materialmente acquisita il 14.9.2017).

DIFESA, AVV. TAORMINA - Va bene, non l'avevamo capito. Presidente, per quanto riguarda la nota, da parte nostra c'è adesione laddove ci sia richiesta del Pubblico Ministero, all'acquisizione al fascicolo del dibattimento
PRESIDENTE - Dell'intera nota?
DIFESA, AVV. TAORMINA - Dell'intera nota, in modo tale... siccome ci sono parecchi passaggi piuttosto specifici che vanno seguiti, preferiamo che il Tribunale possa seguire dalla nota stessa l'esame e controesame.
PUBBLICO MINISTERO - Acquisita nel senso che... con il consenso?
DIFESA, AVV. TAORMINA - Sì, certo.
PRESIDENTE - Quindi si può accorciare l'esame.
DIFESA, AVV. TAORMINA - Diciamo che andiamo in controtendenza.
PRESIDENTE - Va in controtendenza ma va utilmente in controtendenza.
PUBBLICO MINISTERO - C'è il consenso naturalmente.

Sugli accertamenti oggetto della nota ha comunque riferito, in termini sintetici, l'appuntato Presta all'udienza del 10.8.2017.
Procedendo in modo cronologico, fin dal mattino venivano registrate, alle ore 09:15 ed alle ore 11:12, sul RIT 1221/11 di VILLIRILLO Romolo, due tentativi di chiamata da parte di PAOLINI Alfonso verso VILLIRILLO Romolo. Non ricevendo risposta, PAOLINI Alfonso, che si trova a Reggio Emilia, alle ore 13:08 telefonava a LAMANNA Francesco inizialmente per chiedere se avesse il numero di telefono di tale Giuseppe GENTILE (non meglio identificato); dopo aver spiegato a LAMANNA Francesco il problema, quest'ultimo gli riferiva che gli avrebbe mandato una *'mbasciata*. (prog. 144 RIT 1685/11): *Alfonso - (Fuori cornetto). C'è Franchino che è sempre insieme là, sempre appresso a questo drogato. (Voci in sottofondo). (Segnale di chiamata in sottofondo). (Inizia la conversazione telefonica). Francesco - Pronto. Alfonso - Ohè, eh Franchi'. Francesco - Oh, dimmi. Alfonso - Ascolta a me, ma il numero di quel 'ncavigliatu (fonetico) di Giuseppe ce l'hai tu, Gentile? Francesco - Di Gentile? Alfonso - Eh, rancesco - Macché. Alfonso - Non ce l'hai? Ce l'ho io, va beh. Francesco - Sì. Alfonso - Eh, sta facendo un po' di casino là sotto, al mare, questo. Francesco - Mh. E va bene. Alfonso - Eh, questo... eh? Francesco - E poi, poi gli mando io l'ambasciata, dai. Alfonso - Mandagliela subito Francesco - A chi? Alfonso – che sta facendo casino là con Iaquinta al coso questo. Francesco - Va bene, dai. Alfonso - Va bene? Ciao, ciao. Francesco - Va bene dai, ciao Alfonso - Ciao.*
La vicenda si snodava, sostanzialmente nei termini già descritti sopra, finchè alle ore 17:20 VILLIRILLO Romolo, trovando le chiamate di PAOLINI Alfonso lo richiamava. PAOLINI Alfonso gli chiedeva se aveva incontrato IAQUINTA Vincenzo e se avesse risolto. VILLIRILLO, abbastanza velocemente, gli riferiva che lo aveva incontrato e che era tutto a posto
Subito dopo, VILLIRILLO Romolo veniva contattato dallo zio Antonio, il quale diceva di aver rintracciato SESTITO Domenico, amministratore del condominio Villaggio di Porto

Kaleo; VILLIRILLO Romolo provava nuovamente a comporre il numero fornito dallo zio, ma invano. (prog. 472 RIT 1572/11 e 10119, 10120, 10121 RIT 1221/11).
Tre minuti dopo VILLIRILLO Romolo, componendo il numero di telefono fornito dallo zio ad eccezione del prefisso (338 invece che 388), riusciva a parlare con SESTITO Domenico. Dai dati anagrafici dell'intestatario del telefono chiamato e dal suo numero di telefono veniva accertato che si trattava della persona indicata come cliente e destinatario della fattura prodotta dalla difesa di IAQUINTA Giuseppe e relativa all'acquisto di 5 ombrelloni per un totale di 610,00 euro. Dalla conversazione intercorsa tra i due, si evinceva che VILLIRILLO Romolo si era attivato, a quel punto, per riacquistare gli ombrelloni sottratti a Vincenzo IAQUINTA e per i quali suo padre Giuseppe aveva chiesto (per il tramite di PAOLINI Alfonso), l'intervento prima di LAMANNA Francesco e, poi, di VILLIRILLO Romolo per dirimere una discussione avuta (per come riferito da PAOLINI Alfonso), con tale Gentile Giuseppe.
Nella telefonata (prog. 10121 RIT 1221/11) VILLIRILLO Romolo chiedeva a SESTITO Domenico di ordinare dei nuovi ombrelloni in seguito al furto patito da IAQUINTA Vincenzo. Sono altrettanto chiari i riferimenti alla ditta che aveva emesso la fattura in favore di SESTITO Domenico: *"è a Pisa la fabbrica che li fa questi"*. Infine VILLIRILLO Romolo chiedeva a SESTITO di spiegare personalmente a IAQUINTA Giuseppe e Vincenzo della difficoltà di ordinare dei nuovi ombrelloni entro il 5 luglio (data prevista per la partenza di IAQUINTA Vincenzo) e di riferire loro che era stato chiamato da VILLIRILLO Romolo che si era interessato di risolvere il problema: *SESTITO Domenico: pronto VILLIRILLO Romolo. alla bellezza! Romolo!... SESTITO Domenico: ehiii salutiamo compare Romolo... alla bellezza!... dimmi VILLIRILLO Romolo: tutto bene?... SESTITO Domenico: eh... VILLIRILLO Romolo: ohi Mimmo... SESTITO Domenico: dimmi... VILLIRILLO Romolo: come dovessimo fare per due ombrelloni di Porro Kaleo urgente!!! SESTITO Domenico: eh urgente niente... li dobbiamo ordinare... VILLIRILLO Romolo: nooo... glieli hanno rubati a Vincenzo e giustamente... glieli dobbiamo... capito?... SESTITO Domenico: ma molto facilmente... me l'hanno detto poco fa questo discorso qua VILLIRILLO Romolo: sì SESTITO Domenico: ieri e avant'ieri hai visto che vento che c'è stato compare Rò?... VILLIRILLO Romolo: sì , e no ma... SESTITO Domenico: perchè non c'erano pietre a terra... loro li hanno posati sulla spiaggia e li hanno lasciati... a me poco fa me l'hanno... siccome stamattina hanno messo le pietre... gli operai.. VILLIRILLO Romolo: ma dove... dove li posso trovare due più o meno uguali che glieli vado a prendere un attimo?... dove li posso trovare? SESTITO Domenico: qua non ne vendono qua... VILLIRILLO Romolo: ehhh... SESTITO Domenico: è a Pisa la fabbrica che li fa questi... VILLIRILLO Romolo: e intanto il 5 quello se ne va... SESTITO Domenico: e lo so'... ma io vorrei sapere perchè li hanno lasciati liberi in quel modo!... perchè c'è stato vento là... non c'era nessuno... c'erano solo gli ombrelloni suoi!!... ora chissà chi cazzo li ha presi!... poco fa me l'hanno detto... VILLIRILLO Romolo: e se qualcuno ce lo presta fino al 5 luglio... non ce li hai tu?... seguimi cosa ti voglio dire... di qualche cliente che viene la fine di luglio... fino al 5... lui il 5 se ne va il 5 mattina SESTITO Domenico: quelli se li tengono chiusi nelle case gli ombrelloni... non è che li ho io gli ombrelloni... li tengono chiusi nelle case gli ombrelloni i cristiani... questo è il problema... VILLIRILLO Romolo: mhhh... SESTITO Domenico: però io sono convinto che*

non gliell hanno rubati compà!... sono convinto che chissà dove gheli ha portati il vento... VILLIRILLO Romolo: mh... ma stasera tu vieni al villaggio ? SESTITO Domenico. no io domani mattina vado al villaggio.. VILLIRILLO Romolo: e me lo fai un favore? SESTITO Domenico: mh... VILLIRILLO Romolo: quando vai puni passare da lui e dal padre e glielo spieghi questo che mi hai detto?.. SESTITO Domenico: certo certo certo!... VILLIRILLO Romolo: glielo dici che ti ho chiamato!... SESTITO Domenicò: ma stamattina perchè non me l'hai detto a me?... io sono stato là stamattina... poi me ne sono andato a Crotone... VILLIRILLO Romolo: domani fatti una camminata e vieni a prenderti un caffè... SESTITO Domenico: si si non ti preoccupare.... VILLIRILLO Romolo: grazie!!!... SESTITO Domenico: niente!!... VILLIRILLO Romolo: glielo dici che ti ho chiamato... hai capito?... SESTITO Domenico: si si si si si... VILLIRILLO Romolo: ciao Mi... ciao... ciao grazie... ciao SESTITO Domenico: ciao ciao".

La vicenda sembrava concludersi con questa telefonata, ma alle ore 20.12 VILLIRILLO Romolo tentava di contattare nuovamente IAQUINTA Giuseppe (prog. 10171 RIT 1221/11). Dalla telefonata intercorsa alle 21:05 tra PAOLINI Alfonso e VILLIRILLO Romolo, si apprendeva, poi, che durante la visita di VILLIRILLO Romolo e COLACINO Antonio a Porto Kaleo, vi erano stati ulteriori sviluppi in merito alla vicenda, in quanto PAOLINI Alfonso, che sembrava essere stato avvisato da qualcuno dell'iniziativa di VILLIRILLO Romolo, chiedeva a quest'ultimo cosa avesse fatto. *VILLIRILLO Romolo: pronto... PAOLINI Alfonso: uhè. VILLIRILLO Romolo: cugì... la bellezza... PAOLINI Alfonso: che gli hai combinato là? ride n.d.r.... VILLIRILLO Romolo: che è?... PAOLINI Alfonso: dice che sono andati tutti là... che ne sono arrivati là... cos'è che gli hai combinato?... VILLIRILLO Romolo: ehhhh... cugì... sennò se ne devono andare tutti da Porto Kaleo... e niente... robe di sciancatieddhi (fonetico modo di dire che indica ragazzate o cose di piccolo conto n.d.r.)...hai capito?... PAOLINI Alfonso: ehhh... e vabbè... VILLIRILLO Romolo: eh.. PAOLINI Alfonso. e sti scemi... fanno casino là... VILLIRILLO Romolo: che è? tutto a posto?... PAOLINI Alfonso: e tutto a posto... ma sei arrivato tu?... VILLIRILLO Romolo: ah? PAOLINI Alfonso: stai arrivando o sei sotto ancora?. VILLIRILLO Romolo: sono sotto.. PAOLINI Alfonso: domani parti allora?... VILLIRILLO Romolo: si si...*

Venivano svolti, inoltre, accertamenti sulla fattura prodotta dalla difesa di IAQUINTA che documenterebbe, secondo gli assunti difensivi, l'acquisto di due nuovi ombrelloni da parte degli imputati.
Veniva chiesto ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pisa, di acquisire presso la sede della ditta AR.MA.GI. srl di San Giovanni alla Vena (PI), copia della fattura n. 956 del 30.6.2011 e dell'eventuale documento di trasporto (DDT) n. 1131 del 27/06/2011 indicato nella medesima fattura, nonchè di verificare attraverso il registro delle vendite l'effettiva corrispondenza della fattura, data l'incongruenza emergente dalla data riportata sul DDT (27.6.2011), e quella successiva (28.6.2011) in cui, invece, VILLIRILLO Romolo aveva chiesto a SESTITO Domenico, cui la merce era destinata, di ordinare nuovi ombrelloni a causa del furto patito da IAQUINTA Vincenzo.
Dal controllo eseguito presso la sede della AR.MA.GI. srl, erano emersi anche altri ordini di merce effettuati da SESTITO Domenico, tra i quali, nel medesimo periodo:

- 30.6.2011 fattura n. 956 per 5 ombrelloni da 96,00 euro cadauno (prodotto dalla difesa IAQUINTA);
- 8.8.2011 fattura n. 1391 per 1 ombrellone da 96,00 euro cadauno.

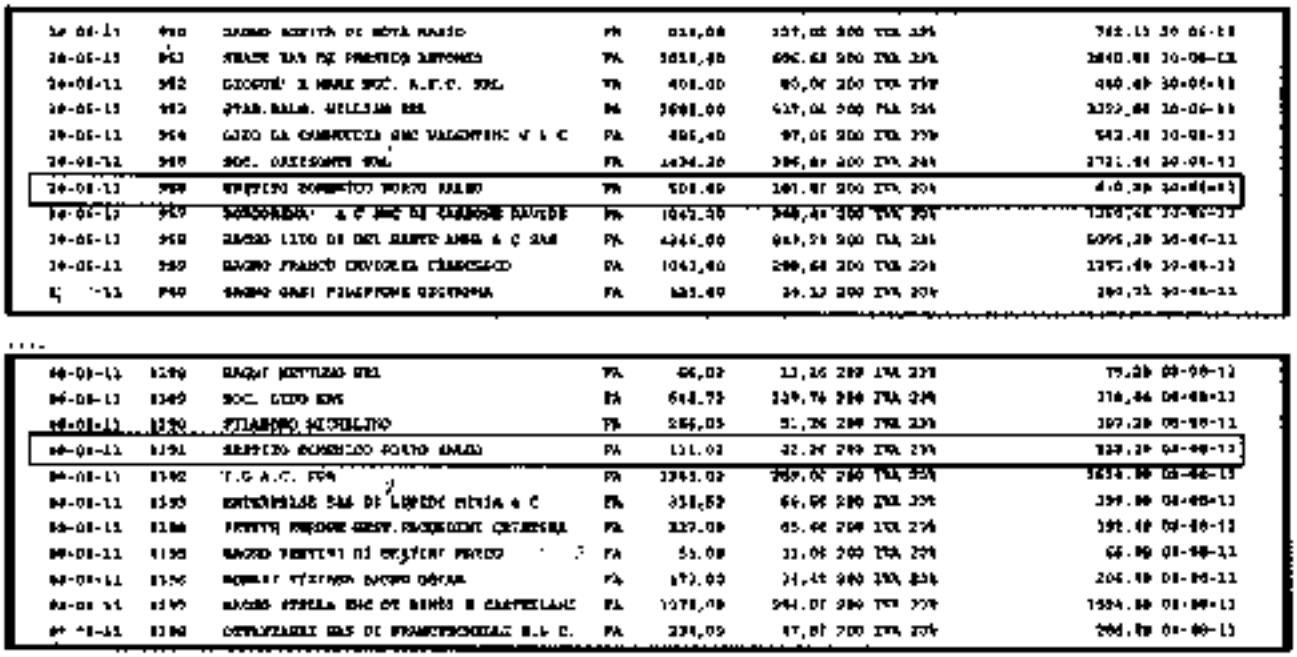

Entrambi gli ordini erano stati pagati in contrassegno (cioè con consegna del denaro all'incaricato della consegna) e spediti tramite il corriere espresso GLS di Pontedera (PI).
Per quanto riguarda la fattura in esame e cioè la 956 del 30.6.2011, il relativo DDT è datato 27.6.2011 e riporta come data di affidamento al corriere GLS, quella del 5.7.2011 (cfr. allegato prodotto all'udienza del 14.9.2017).

7.3. Il rimessaggio delle barche.

Nella stessa nota viene sviluppato un argomento già emerso nel corso della deposizione dell'Appuntato Presta all'udienza dell'11.4.2017 (cfr. verbale udienza pag. 133). L'Appuntato PRESTA nel corso del suo esame, ha infatti messo in evidenza come IAQUINITA Giuseppe, per risolvere un problema relativo alla sua barca aveva chiamato, ancora una volta, PAOLINI Alfonso. Tale circostanza era emersa poiché tra i contatti telefonici riportati su una delle agende sequestrate a BRESCIA Pasquale erano indicati alcuni recapiti telefonici, risultati in contatto con BATTAGLIA Pasquale.
Dall'analisi delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a BATTAGLIA Pasquale (RIT 1779/11) e PAOLINI Alfonso (RIT 1781/11), avvenute il 27.8.2011 emergeva che alle 08:23 del 27.8.2011, dopo ripetuti tentativi, IAQUINTA Giuseppe riusciva a contattare BATTAGLIA Pasquale, rappresentando l'esigenza di dover portare via la sua barca dal porticciolo delle Castella poiché IAQUINTA Giuseppe aveva litigato con quello "*struascio*" che si era tenuto le chiavi della barca e 500 euro. BATTAGLIA rassicurava IAQUINTA Giuseppe dicendo che avrebbe provveduto a chiamare qualcuno che sarebbe passato a ritirare la barca (prog. 2221 RIT 1779/11).

Nel frattempo PAOLINI Alfonso contattava CIAMPA' Domenico detto "compare Mimmo", al quale PAOLINI Alfonso riferiva che vi era un problema al porto con la barca di IAQUINTA. PAOLINI Alfonso passava il telefono ad un uomo non identificato, il quale chiedeva a compare Mimmo CIAMPA' se poteva recarsi personalmente sul posto, poiché IAQUINTA, oltre ad essere stato favorito per l'assegnazione del posto barca, contravvenendo a quelli che erano gli accordi presi in precedenza, pretendeva di non pagare l'importo per l'utilizzo del posto barca, per il solo fatto di aver pagato il rimessaggio per il periodo invernale. CIAMPA' Domenico diceva al suo interlocutore che il posto barca doveva essere pagato ed infine PAOLINI Alfonso, prima di chiudere la chiamata, diceva a CIAMPA' che se ne sarebbe occupato lui (prog. 2541 RIT 1781/11).
Alle 08:54 BATTAGLIA Pasquale avvisava PAOLINI Alfonso che i ragazzi stavano andando con il carrello a prendere la barca, ma PAOLINI gli diceva che per il momento aveva sistemato tutto lui e che poi gli avrebbe spiegato di persona come aveva fatto. Quindi decidevano di vedersi in un bar di Le Castella (prog. 2225 RIT 1779/11). Subito dopo PAOLINI Alfonso chiamava CIAMPA' Domenico, per dirgli che aveva già risolto il problema, ma lamentava una mancanza di rispetto da parte dell'uomo che gli aveva passato prima al telefono, il quale "*si è comportato male!*" (prog. 2545 RIT 1781/11).
Prima di incontrarsi al Bar a Le Castella, PAOLINI Alfonso richiamava BATTAGLIA Pasquale, al quale raccontava di avere spiegato alla persona con cui aveva discusso al porto di aver già parlato dell'accaduto anche con BATTAGLIA Pasquale, ma che il suo interlocutore gli aveva risposto che da quando era subentrato il nuovo proprietario di nome Roberto Cristiano, "*le cose sono cambiate*". Infine i due si accordavano per vedersi al "Pescatore" (prog. 2226 RIT 1779/11).
Come già visto in altre occasioni, PAOLINI Alfonso rendeva note agli altri sodali le vicissitudini descritte che avevano riguardato IAQUINTA. Infatti raccontava a BRESCIA Pasquale il quale era in viaggio di ritorno a Reggio Emilia, di trovarsi in compagnia di "*quel pazzo*" di IAQUINTA Giuseppe che, per via della barca "*sta facendo alzare tutto il mondo*" e di aver chiamato BATTAGLIA Pasquale per risolvere la cosa (prog. 2557 RIT 1781/11).
BATTAGLIA Pasquale faceva quindi da tramite tra PAOLINI Alfonso ed i suoi "cugini" del porto, che chiamava per andare a recuperare la barca di IAQUINTA Giuseppe e successivamente rendeva edotto dell'accaduto anche VILLIRILLO Romolo (prog. 2248, 2249, 2251, 2256 RIT 1779/11).

In serata, però, IAQUINTA Giuseppe aveva un altro problema. Alle ore 19:19 infatti, telefonava a PAOLINI Alfonso chiedendogli di raggiungerlo da "Michele il gommista" dove si era recato per far riparare uno pneumatico della macchina, dicendogli che per la riparazione gli avevano chiesto 150 euro.
A causa del prezzo esagerato chiesto per la riparazione, IAQUINTA Giuseppe chiedeva quindi a PAOLINI Alfonso di mandargli il numero di telefono di SARCONE Nicolino, ma PAOLINI Alfonso contattava direttamente SARCONE Nicolino, riferendogli che IAQUINTA si trovava da suo cugino Michele il gommista per riparare la ruota della macchina che aveva preso a noleggio all'aeroporto a Lamezia Terme. SARCONE Nicolino si impegnava a contattare quindi Michele il gommista per farlo andare all'officina dove lo aspettavano PAOLINI e IAQUINTA. Alle successive 21:00 PAOLINI comunicava a SARCONE che era tutto a posto

(prog. 2557, 2578, 2579, 2580, 2585, 2587, 2589 RIT 1781/11). La vicenda legata alla barca di IAQUINTA però, non sembrava essersi risolta, perché BATTAGLIA Pasquale riceveva la telefonata di Caterina Giuseppe, che si era recato al porto per prelevare la barca di IAQUINTA Giuseppe. Caterina Giuseppe spiegava a BATTAGLIA Pasquale che non aveva potuto prendere la barca perché il titolare della ditta di rimessaggio Cristiano Roberto, gli aveva detto che IAQUINTA Giuseppe gli aveva lasciato le chiavi della barca per tenerla in rimessaggio. Emergeva dalla conversazione che nasceva una sorta di concorrenza tra Caterina Giuseppe e Cristiano Roberto per aggiudicarsi il rimessaggio della barca di IAQUINTA, tanto che BATTAGLIA diceva a Caterina Giuseppe di stare attento e di andare lì a parlare anche con IAQUINTA, perché Cristiano Roberto faceva il "furbo" per tenere lui la barca anche per il prossimo inverno (prog. 2278, 2283, 2284 RIT 1779/11).

A fine serata PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe uscivano a cena con le rispettive mogli e si recavano al Le Castella. PAOLINI Alfonso, infatti, alle 21:38 telefonava a MUTO Antonio cl. '55, al quale raccontava di essere al Le Castella con Pino IAQUINTA, il quale gliene *"sta combinando una ogni minuto"*, precisando che per IAQUINTA il giorno prima aveva discusso con uno, oggi con un altro per via della barca e che per lui aveva dovuto mettere pace; infine poco prima della loro conversazione, diceva che era dovuto andare anche dal gommista. Aggiungeva, poi, che erano quattro giorni che stavano girando perché a Cutro stavano combinando *"bordelli a non finire"*. (prog. 2591 RIT 1781/11).

Il mattino seguente, PAOLINI Alfonso replicava, raccontando anche a BRESCIA Pasquale della giornata e della serata precedente. PAOLINI diceva che erano stati al ristorante da Mario e, a tal proposito, si ricollegava alla vicenda della barca, poiché il ristorante presso cui avevano cenato era di proprietà di Caterina Giuseppe, il quale, il mattino precedente era stato chiamato da BATTAGLIA Pasquale per il recupero della barca di IAQUINTA Giuseppe. PAOLINI, però, questa volta scendeva nei particolari: diceva che per colpa di IAQUINTA, che aveva litigato con Falcone, era dovuto intervenire lui personalmente per *"calmare le acque"*, aggiungendo di aver dovuto *"acchiappare quell'altro stronzo"* e di avergli detto *"quando sei a casa dei cristiani ti devi comportare come ti devi comportare... non hai capito?"*; aggiungeva di avergli anche detto che visto che si era preso le chiavi della barca di IAQUINTA ed i 500 euro, sarebbe tornato nel pomeriggio a riprendersi i soldi. PAOLINI riferiva inoltre che grazie al suo intervento Falcone aveva restituito i 500 euro a IAQUINTA. Infine PAOLINI diceva che sul posto erano poi arrivati anche i cugini di BATTAGLIA, ma che alla fine non si sa chi avesse tenuto la barca tra i contendenti (prog. 2633 RIT 1781/11).

Come detto da PAOLINI a BRESCIA Pasquale, la vicenda della barca sembrava non essersi risolta del tutto, lasciando degli strascichi. Dalle conversazioni tra BATTAGLIA Pasquale e Caterina Giuseppe emergeva, infatti, che la barca di IAQUINTA Giuseppe, alla fine della vicenda, era rimasta in custodia proprio a Cristiano Roberto, ma la vicenda infastidiva molto BATTAGLIA Pasquale, poiché rimproverà a PAOLINI Alfonso ed a IAQUINTA Giuseppe, che quella mattina lo avevano svegliato presto perché avevano litigato per via della barca e che BATTAGLIA, di conseguenza, aveva buttato giù dal letto Caterina Giuseppe ed altri ragazzi per andare a prendere la barca di IAQUINTA, per poi fargli fare queste figure. BATTAGLIA aggiungeva che lui stesso e Caterina Giuseppe dovevano imparare, qualche volta, a girare le spalle perché sbagliavano a mettersi sempre a disposizione con tutti. Caterina Giuseppe chiedeva a BATTAGLIA se IAQUINTA fosse a conoscenza del fatto che PAOLINI

era andato a mangiare da loro lasciando un conto da pagare di 100 euro, dicendo che in cambio gli avrebbe fatto prendere la barca di IAQUINTA in rimessaggio. BATTAGLIA prometteva quindi a Caterina Giuseppe che appena avrebbe sentito IAQUINTA gli avrebbe rinfacciato anche questo.

. . . . . .

7.4. Affare blindo

Di questo affare si è già abbondantemente parlato allorquando è stata analizzata la vicenda in sé considerata, siccome rappresentativa della esistenza della associazione mafiosa, della sua operatività e dei suoi traffici delittuosi. In quella sede è stato messo in evidenza il coinvolgimento di IAQUINTA Giuseppe e quello, maggiormente defilato, di IAQUINTA Vincenzo.

Preme qui mettere in evidenza ulteriori acquisizioni probatorie, emerse nel corso del dibattimento, ed evidenziate dalla accusa dopo le dichiarazioni difensive rese dagli imputati in sede di esame.

Ancora una volta viene qui in rilievo la nota (N.ro 202/18-207-2015), acquisita agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come prova (cfr. verbale udienza 10.8.2017, mentre la nota è stata materialmente acquisita il 14.9.2017). Anche in questo caso, sulla stessa ha comunque riferito, in termini sintetici, l'appuntato Presta all'udienza del 10.8.2017.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate emergeva che alle 16:07 del 19.6.2011 TATTINI Roberta, il cui cellulare agganciava ancora la cella compatibile con quella nei pressi del ristorante Antichi Sapori, diceva telefonicamente al marito che sarebbe andata da IAQUINTA Vincenzo. Dai successivi contatti telefonici intrattenuti da VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta, si evinceva che dalle ore 16.30 in poi si erano spostati dal ristorante di BRESCIA Pasquale a Reggiolo (RE), dove si trovano le abitazioni proprio di IAQUINTA Giuseppe e del figlio Vincenzo (prog. 482 RIT 1617/11): *TATTINI Roberta: pronto! STEFANELLI Fulvio: ohh ti ho chiamato prima... TATTINI Roberta: ei, ero al telefono! STEFANELLI Fulvio: scusami! TATTINI Roberta: ero al telefono con Gaetano! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: no, c'è stato un problema, adesso arriva! STEFANELLI Fulvio: arriva? Sta arrivando? TATTINI Roberta: si comunque mi ha fatto, anche per domani ha confermato tutto è, ha avuto un problema grosso! STEFANELLI Fulvio: no no va bene, insomma se è così... TATTINI Roberta: ascolta, io mi fermo un attimo con loro, passiamo dagli altri clienti, dopo vado a casa di Iaquinta! Iaquinta! STEFANELLI Fulvio: come mai? TATTINI Roberta: si perchè, vogliono che lo conosca, è un loro...è! Capito Cutro! Allora ha piacere di conoscermi, vado a conoscerlo STEFANELLI Fulvio: INC suo papà? TATTINI Roberta no c'è stato anche lui, adesso è con il procuratore, e ha chiesto se posso aspettare che vuole... STEFANELLI Fulvio: no loro scusami ma... TATTINI Roberta: è STEFANELLI Fulvio: passameto dopo è! TATTINI Roberta: si si quando sono lì si! Ok? Ciao! STEFANELLI Fulvio: Roberta, Robert TATTINI Roberta: è! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! TATTINI Roberta: si ciao ciao! Ciao STEFANELLI Fulvio: hai capito, Roberta, hai capito cosa ti ho detto? TATTINI Roberta: si, ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! E non ti fare...lo sai anche te! TATTINI Roberta: ciao ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo*

A riprova di ciò, Roberta TATTINI, inviava un SMS al marito, dicendogli di essere seduta a tavola con IAQUINTA Vincenzo.
Alle 19.05 STEFANELLI Fulvio, in pensiero per sua moglie, che continuava a rimandare una conversazione telefonica, le telefonava nuovamente e questa volta lei, oltre a dirgli di attendere una sua chiamata, aggiungeva di essere seduta a tavola con il calciatore professionista (prog. 508 RIT 1617/11): *Fulvio – Ti aspetto dai tuoi genitori? Roberta – Indovina con chi sono al tavolo? Fulvio – Non lo so. Roberta – Prova a dire! Fulvio – Con Iaquinta. Roberta – Mh. Sì. Fulvio – Ah, potevi (inc. voci sovrapposte) chiamare (Risate in sottofondo) Roberta – Eh. Poi ti dico. Fulvio – (inc. voci sovrapposte). Roberta – Ciao. ... Ciao, ciao. Fulvio – Ti aspetto qua, Roberta, comunque io? Roberta – Sì, va bene, okay (Voci in sottofondo). Roberta – Okay, okay. Fulvio – Ciao Ciao, ciao.*
Roberta - Ciao. Ciao, ciao, ciao. (Voci in sottofondo).

La foto ritraente la TATTINI e IAQUINTA Vincenzo reca la data del 19.6.2011 ore 19.17

Dalle ore 19:34 circa si aveva la certezza che l'incontro con IAQUINTA si era concluso, poiché le successive chiamate testimoniavano che VILLIRILLO Romolo, TATTINI Roberta e BATTAGLIA Pasquale, si erano spostati da Reggiolo con direzione Rivalta, presso la casa di GUALTIERI Antonio dove avrebbero trascorso la serata insieme.

7.4.1. La rilettura di altre intercettazioni
Ulteriori sviluppi della vicenda sono stati indicati dall'appuntato Presta che, all'udienza dell'11.4.2017, ha riferito di come il riascolto delle conversazioni telefoniche già captate aveva fatto emergere come, in relazione all'AFFARE BLINDO, veniva indetta una riunione ai laghi di Tibbia il giorno 24.6.2011, alla presenza anche di IAQUINTA Giuseppe, come documentato da un servizio di OCP (cfr. produzioni 20.5.2016) : *"Tra l'altro, ce n'è anche uno del giugno 2011 che si inquadra in quegli incontri fatti per la definizione del cosiddetto "affare blindo". Iaquinta Giuseppe infatti quel giorno (e abbiamo anche l'OCP, volendo) si accorda con Paolini Alfonso e con Villirillo Romolo per incontrarsi ai Laghi Tibbia e dalle conversazioni tra Villirillo Romolo e Paolini Alfonso emerge che quest'incontro è finalizzato proprio a discutere del cosiddetto "affare blindo". Anche queste in passato non sono state tenute in considerazione perché, quando si parla di Iaquinta Giuseppe in quelle conversazioni o quando Villirillo Romolo parla al telefono con Iaquinta Giuseppe tramite il telefono di Paolini Alfonso, non viene chiamato per nome e all'epoca la sua voce non è stata riconosciuta in quella di Iaquinta Giuseppe. Quindi nei brogliacci fatti all'epoca, durante l'ascolto in diretta, non è stato segnato che quella voce era di Iaquinta Giuseppe. Adesso occasionalmente, per riascoltarle, quella voce è stata riconosciuta. Ed ecco perché ne sto parlando anche adesso."*

Di queste telefonate è stata disposta, quindi, la trascrizione.
E così:
Il 20 giugno veniva captata una telefonata tra VILLIRILLO Romolo e PAOLINI Alfonso in cui PAOLINI Alfonso passava il telefono a IAQUINTA Giuseppe, il quale si accordava con VILLIRILLO Romolo per vedersi il giorno successivo. Questo incontro non avveniva il

giorno successivo. La sera del 20.6.2011, alle 23:49, VILLIRILLO Romolo parlava con IAQUINTA Giuseppe al telefono di PAOLINI e si accordavano per sentirsi il giorno dopo per incontrarsi l'indomani a pranzo. Il giorno dopo non riuscivano ad incontrarsi. Il 22 non vi erano contatti. Il 23 giugno veniva invece captata una nuova conversazione tra VILLIRILLO Romolo e Moliterni Fiore. Quest'ultimo è un altro personaggio che aveva preso parte all'AFFARE BLINDO, avendo messo in contatto VILLIRILLO Romolo con TATTINI Roberta. In questa conversazione VILLIRILLO Romolo e Moliterni collocavano la presenza di IAQUINTA Giuseppe e di Vincenzo alle riunioni per portare a termine l'AFFARE BLINDO. In questa conversazione addirittura, VILLIRILLO sottolineava l'affidabilità che agli intenti del gruppo calabrese dava la presenza di IAQUINTA che *"non esce con tutti"* (prog. 8797 RIT 1221/11): *VILLIRILLO Romolo: Eh. Eravamo rimasti così. Le ho detto "Fammi sapere, perché non è che <<possiamo essere appesi>> tutte queste persone qua che stai vedendo". MOLITERNI Fiore: Eh. VILLIRILLO Romolo: Tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere[#] li ha visti lei in persona, eh! MOLITERNI Fiore: Ah, oh, ah. VILLIRILLO Romolo: [Giuro] Sul bene che vi voglio, compa'. MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: No? Addirittura, vi confido che siamo stati anche a cena una sera io, lei, Vincenzo Iaquinta il calciatore... MOLITERNI Fiore: Sì, sì, sì. VILLIRILLO Romolo: Il padre... il fratello... quindi non è che è semplice... Vincenzo Iaquinta non è che esce con tutti! MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: Eh. Eravamo rimasti così. Le ho detto "Fammi sapere, perché non è che <<possiamo essere appesi>> tutte queste persone qua che stai vedendo". MOLITERNI Fiore: Eh. VILLIRILLO Romolo: Tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere[#] li ha visti lei in persona, eh! MOLITERNI Fiore: Ah, oh, ah. VILLIRILLO Romolo: [Giuro] Sul bene che vi voglio, compa'. MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: No? Addirittura, vi confido che siamo stati anche a cena una sera io, lei, Vincenzo Iaquinta il calciatore... MOLITERNI Fiore: Sì, sì, sì. VILLIRILLO Romolo: Il padre... il fratello... quindi non è che è semplice... Vincenzo Iaquinta non è che esce con tutti! MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: E... le ho detto "Fammi sapere"... È dall'altro ieri che nè si fa sentire, più, né niente... La chiamiamo e non ri[#] e non ci risponde...*

MOLITERNI Fiore: Mo, stamattina io ho appuntamento... con[#]. VILLIRILLO Romolo: No, co[#]. MVILLIRILLO Romolo: Voi avete fiducia del vostro Romolo? MOLITERNI Fiore: Sì. VILLIRILLO Romolo: Dite a Giullo... a nome[#] a nome mio... di[#] di prepararmi gli euro, che io sabato sono là. A Giullo, e a... e al <<1P>>. Gli porto gli scontrini... io ho pagato solo novecentocinquanta euro di aereo all'andata, tre persone. E mille e cento mio che scendiamo al ritorno... sono solo duemila e cinquecento euro di aereo. E altri duemila e cinquecento euro li abbiamo pagati tra l'albergo e il resto... Siamo arrivati a settemila euro? VILLIRILLO Romolo: Eh. Eravamo rimasti così. Le ho detto "Fammi sapere, perché non è che <<possiamo essere appesi>> tutte queste persone qua che stai vedendo". MOLITERNI Fiore: Eh. VILLIRILLO Romolo: Tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere[#] li ha visti lei in persona, eh! MOLITERNI Fiore: Ah, oh, ah. VILLIRILLO Romolo: [Giuro] Sul bene che vi voglio, compa'.

MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: No? Addirittura, vi confido che siamo stati anche a cena una sera io, lei, Vincenzo Iaquinta il calciatore... MOLITERNI Fiore: Sì, sì, sì. VILLIRILLO Romolo: Il padre... il fratello... quindi non è che è semplice... Vincenzo

Iaquinta non è che esce con tutti! MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: E... le ho detto "Fammi sapere"... È dall'altro ieri che né si fa sentire, più, né niente... La chiamiamo e non ri[#] e non ci
risponde... MOLITERNI Fiore: Mo, stamattina io ho appuntamento... con[#]. VILLIRILLO Romolo: No, co[#]. MVILLIRILLO Romolo: Voi avete fiducia del vostro Romolo? MOLITERNI Fiore: Si. VILLIRILLO Romolo: Dite a Giulio... a nome[#] a nome mio... di[#] di prepararmi gli euro, che io sabato sono là. A Giullo, e a... e al <<UP>>. Gli porto gli scontrini... io ho pagato solo novecentocinquanta euro di aereo all'andata, tre persone. E mille e cento ma che scendiamo al ritorno... sono solo duemila e cinquecento euro di aereo. E altri duemila e cinquecento euro li abbiamo pagati tra l'albergo e il resto... Siamo arrivati a settemila euro?

La conversazione proseguiva con VILLIRILLO Romolo che diceva che avrebbe chiesto il risarcimento delle spese sostenute fino a quel momento, visto che l'affare, fino a quel momento, non sembrava andare in porto. Quello stesso giorno, alle 19:55 (prog. 9000 RIT 1221/11) PAOLINI Alfonso telefonava a VILLIRILLO Romolo e gli diceva che stava andando con IAQUINTA e un'altra persona dove erano stati ieri con Romolo. VILLIRILLO diceva a PAOLINI di parlare a IAQUINTA di quella cosa, così l'indomani quando si sarebbero visti gliene avrebbe parlato lui di persona; PAOLINI diceva: *"Loro devono prendere il cinquanta, insomma, no?"*; Romolo diceva che questo glielo avrebbe detto lui, ma che intanto poteva accennarglielo.

Il riferimento a questo "50" rimanda, significativamente, alle "quote" oggetto della trattativa dell'AFFARE BLINDO (cfr. Cap. XIII).

In seguito, IAQUINTA sempre al telefono di PAOLINI Alfonso, parlava con VILLIRILLO Romolo (prog. 9012 RIT 1221/11), tant'è che PAOLINI diceva che IAQUINTA sembrava impaziente di vedere VILLIRILLO Romolo *(Ho, ho il disonorato di Pino che dice: dove sei, dove sei, dove sei. E Madonna.)* e si accordavano per vedersi più tardi per mangiare una fetta di melone. Dalle telefonate delle 23.40 di quella sera (prog. 9022 RIT 1221/11) e della mattina del giorno successivo (prog. 9053 RIT 1221/11) si apprende che PAOLINI Alfonso VILLIRILLO, IAQUINTA e GUALTIERI si erano incontrati la sera precedente.

Si giunge così al 24 giugno.

Poco prima di mezzogiorno, alle 11.34, PAOLINI Alfonso contattava VILLIRILLO Romolo al quale riferiva che IAQUINTA Giuseppe gli voleva parlare.

VILLIRILLO Romolo rispondeva a PAOLINI che si sarebbero visti dopo mangiato. L'incontro avveniva, in realtà, per pranzo. Nella conversazione delle 13.39 (prog. 9196 RIT 1221/11), PAOLINI Alfonso spiegava a VILLIRILLO il tragitto da intraprendere per raggiungere il ristorante e gli richiamava alla memoria un precedente pranzo, avvenuto sempre nel medesimo ristorante, al quale entrambi avevano preso parte e dove avrebbe trovato parcheggiata l'auto "l'X" di IAQUINTA.

In quel contesto – come oramai noto - veniva predisposto un servizio di OCP in cui veniva vista nel parcheggio antistante il predetto ristorante la vettura Mercedes ML in uso a VILLIRILLO Romolo e una BMW X6, di colore bianco, targata DW406RE, in uso a IAQUINTA Giuseppe. Alle 14.50 VILLIRILLO Romolo usciva dal ristorante in compagnia di

PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, Ruggieri Salvatore e un altro soggetto - all'epoca del servizio di OCP sconosciuto - MUTO Antonio classe '55.
Il servizio era proseguito: veniva seguita l'autovettura BMW fino al cantiere della casa che poi sarebbe stata di Vincenzo IAQUINTA, sito in Quattro Castella, via Rodari.

7.4.2. Le originarie affermazioni di TATTINI Roberta

Nell'analisi delle questioni rilevanti in relazione all'AFFARE BLINDO, occorre qui trattare delle dichiarazioni rese da TATTINI Roberta, avendo la difesa dell'imputato sostenuto la sua inattendibilità in ragione della ritrattazione effettuata dalla consulente bolognese sia in sede di interrogatorio di garanzia che di incidente probatorio.
La stessa Corte di Cassazione ha data ampia rilevanza alla ritrattazione della TATTINI disponendo, in assenza di ulteriori elementi indiziari, l'annullamento dell'ordinanza cautelare che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per IAQUINTA Giuseppe.
Punto di partenza sono i contenuti dell'intercettazione intercorsa tra la TATTINI ed il marito STEFANELLI Fulvio la notte del 20.6.2011.
Il giorno prima era stato programmato lo scambio, poi sfumato, delle valute di denaro tra la cosca cutrese e la controparte.
Quel giorno, secondo l'accusa, la TATTINI avrebbe incontrato IAQUINTA Giuseppe e Vincenzo dapprima a Reggiolo e, poi, a cena a casa di GUALTIERI alla presenza degli altri sodali.
Si rinvia sotto questi aspetti alla trattazione dell'AFFARE BLINDO. Quel che qui rileva è che quella notte, la TATTINI, conversando con il marito e commentando la giornata aveva riferito di avere visto con i propri occhi il denaro che era a venti metri collocato in un cartone (prog. 574 RIT 1617/11): *" Fulvio - Certo. E quell'altro non si è fatto vedere, niente? Roberta - Quell'altro, quando dopo... io ad un certo punto, quando sono arrivata là, che... ti lascio dire la figura di merda perché... te lo raccomando tutta, eh! Quando sono andata lì però mi sono anche preoccupata, perché effettivamente il telefono spento e non dire niente, non è da lui. Allora ho chiamato Gaetano davanti a loro.... Roberta - Eh... Gaetano fa: Guarda, è da stamattina che non gli parlo nemmeno io."dico: Guarda, io non so dire,"dico, però se questo è il comportamento, guarda, veramente..."Fa: Guarda, poi ti richiamo."Infatti ha chiamato e ha detto: "Ti volevo dire che le parole comunque sono volate e sono molto pesanti, che mi hanno detto di debiti. Veramente ci fate una figura di merda. Peraltro il materiale, io l'ho visto: era a venti metri in un cartone, chiaro? Già pronto. Lui, ti dico Romolo, ha detto· Basta, per me non si fa più niente. Ah, io, aspetta... Io ho parlato, dopodiché gli ho fatto parlare anche Enrico. Ha parlato: Guarda, sono con gli Avvocati"*. E ancora, riferendosi a Massa Ezio Maria, che quella sera ha inventato una scusa dicendole di avere dei problemi con degli Avvocati: *"Deve avere avuto un problema grosso, quindi ci vediamo domani, dopo che abbiamo fatto la nostra operazione. Io gli ho detto: Io ho preso ventiquattro ore, però Romolo l'ha detto, cioè: I soldi sono qui a venti metri, dentro un cartone, e io li ho visti. Ha detto: Se vuoi, puoi anche mandargli una foto"*.

A dire il vero, già nel pomeriggio, la TATTINI aveva sostenuto di avere visto il denaro.

Infatti, sfumato l'incontro, aveva deciso di contattare la controparte, Gaetano, perché non riusciva a mettersi in contatto con Massa Ezio Maria. (prog. 462 RIT 1617/11). Nel corso della telefonata la consulente bolognese diceva di avere visto con i propri occhi il denaro: *"Roberta - Ti volevo dire che io comunque ho la fo... io comunque ho la foto del cartone con... con la merce..* e ancora: *Roberta - Perché non credo... Allora, visto che io ho sempre creduto in voi, comunque... Gaetano - Sì, certo. Roberta - ... e sono qui, c'ho messo la faccia.. Gaetano - Certo. Roberta - ... se è così... se non è così pazienza, ma se è così, secondo me, visto che io so chi ho di fronte, c'è Vincenzo Iaquinta qui... Gaetano - Roberta, la tua faccia... Roberta - Cioè.., Gaetano - ... la tua faccia vale... vale... Roberta - No! Capiscimi... Gaetano - ... come la nostra. Roberto - No, la mia non vale un cazzo, ma va bene. Però secondo me nel vostro mondo."*.
La TATTINI pertanto esplicitava, sia pure con linguaggio criptico, a Gaetano di avere la fotografia con i soldi per l'acquisizione del compendio, informandolo, quindi, che quel giorno era presente anche Vincenzo IAQUINTA che rappresentava la garanzia della serietà dell'affare e delle loro intenzioni.

A distanza di un anno, il 5.7.2012, veniva captata un ulteriore intercettazione, nel corso della quale la TATTINI; sempre conversando con il marito, gli riferiva che il denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA Giuseppe e si trovava nello scatolone e a venti metri dal capannone (prog. n. 2890, RIT 2182/11): *"A. È vero, Fulvio. Quella domenica che ci dovevano fare il cambio, i soldi erano nel capannone eh .. li avevano mandati su eh . C Eh .. A. Li aveva mandati Iaquinta .. C. Eh? A. Li aveva mandati il papà di Iaquinta. C'erano nel capannone, li ho visti io .. c'ero io eh .. C. ..inc.. .. A. Ah beh .. a me da dove venivano non mi interessa. I soldi erano buoni però eh .. C. ..inc.. .. A. ..inc..? C. Iaquinta. A. Ma era Romolo che aveva risorse .. mi ricorda gli anni novantaaa

All'incidente probatorio la TATTINI ha innanzitutto spiegato le "origini" del suo coinvolgimento nell'affare.
Rispetto agli avvenimenti del 19 giugno, fissato per lo scambio delle valute, la donna ha dichiarato di avere conosciuto IAQUINTA Giuseppe in un bar a GUALTIERI. VILLIRILLO, infatti, le aveva detto che le avrebbe fatto conoscere il giocatore Vincenzo IAQUINTA.
Si recarono, quindi, in questo bar all'aperto a GUALTIERI dove aveva incontrato Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA. Rimasero il tempo di un caffè parlando di amenità.
VILLIRILLO, sapendo che era tifosa juventina, insistette affinché scattasse una foto con Vincenzo. Così fece. L'informazione circa la provenienza del denaro da IAQUINTA la ebbe a tavola, alla sua presenza e di tutti gli altri commensali, dal VILLIRILLO, il quale le fece vedere sul suo cellulare la fotografia dello scatolone contenente il denaro (dollari) collocato "*a venti metri...era a duecento metri dal ristorante a Campegine in cui avevano pranzato*".
VILLIRILLO le disse anche detto che se avesse voluto, la avrebbe portata a vederlo.
La foto doveva essere mandata da VILLIRILLO alla controparte. Il senso di quella esternazione fattale da VILLIRILLO era quello di dimostrare che i soldi per lo scambio c'erano effettivamente e provenivano da amicizie importanti: "*i soldi ci sono, abbiano amicizie importanti*"..." *i soldi ce li ha dati il papà di IAQUINTA...te lo facciamo conoscere per dimostrarti che noi siamo persone serie*".

La TATTINI, ha inoltre riferito che nel febbraio di quell'anno, aveva visto altro denaro (euro) alla presenza di Sghinolfi, colui che la aveva coinvolta nell'affare, e la controparte (Enzo). Circostanza evidentemente diversa da quella accadota il 19.6.2011.

Infine, nel corso dell' esame reso nell'ambito del giudizio abbreviato, la TATTINI, interrogata dal Pubblico Ministero ha dichiarato che:
a) scattò la foto con Vincenzo IAQUINTA nella zona esterna del bar sito nel centro di GUALTIERI (così ricorda) il 19.6.2011, giorno fissato per lo scambio del denaro fissato per le ore 13 in un ristorante di Campegine;
b) una volta sfumato l'affare VILLIRILLO le aveva detto che a differenza della controparte, loro erano persone serie. In quel momento le fece vedere la foto del cartone contenete denari per dimostrale che erano pronti a fare lo scambio. In quella occasione le disse che il denaro lo aveva dato IAQUINTA;
c) terminato il pranzo se ne voleva andare, ma VILLIRILLO insistette perché andasse con loro a conoscere IAQUINTA per dimostrarle che non diceva bugie. Si recarono così a GUALTIERI con la sua auto; una volta giunti sul posto, dopo qualche minuto arrivò Vincenzo a bordo di una Fiat 500 Rossa che, ricorda, aveva una motorizzazione particolare, quella che avevano i giocatori della Juventus.

Interrogata quindi dalla difesa di IAQUINTA, la TATTINI ha spiegato e ribadito che.
a) nella telefonata in cui, parlando con il marito, diceva di avere visto i soldi, voleva semplicemente dire, senza dilungarsi nella conversazione telefonica in auto, che aveva visto il denaro nella foto e rispetto alla quale non poteva dubitare; in questo senso li aveva visti, sia pure non di persona;

b) si trasferirono da Campegine a GUALTIERI proprio perché VILLIRILLO voleva farle conoscere IAQUINTA; l'incontro avvenne in un bar della zona centrale di GUALTIERI
c) quel giorno scattò la fotografia con Vincenzo IAQUINTA;
d) in quell'occasione si parlò di amenità: l'unica cosa che sentì dire quando IAQUINTA e VILLIRILLO si incontrarono era che lo scambio era sfumato;
e) quel giorno non vide né il capannone, né il denaro; tuttavia, come già dichiarato in incidente probatorio, vide denaro (in valuta euro) nel mese di febbraio di quell'anno.

7.4.4. Gli accertamenti svolti sulle dichiarazioni di TATTINI Roberta

In ordine alle dichiarazioni rese dalla TATTINI e alla sua attendibilità sono stati fatti ulteriori accertamenti anche su richiesta della difesa che, conformemente a quanto argomentato dai due imputati Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA, ha sostenuto che la fotografia che la TATTINI sostiene essere stata scattata il 19 giugno sarebbe, in realtà falsa, non avendo Vincenzo IAQUINTA mai conosciuto la consulente bolognese.
Del resto, ha sottolineato il difensore, il telefono era stato lasciato nella libera disponibilità della TATTINI prima che lei lo consegnasse spontaneamente alla Autorità giudiziaria a dimostrazione della sua volontà collaborativa e della sua attendibilità. Gli accertamenti si sono svolti su due distinti piani:
1) quello dell'incidente probatorio sul telefono e sulla fotografia scattata con IAQUINTA Vincenzo;
2) quello degli accertamenti ulteriori condotti dagli inquirenti sull'abbigliamento del calciatore al momento dello scatto e della titolarità di un'autovettura 500 rossa con allestimento particolare.

Orbene, in relazione al punto sub 1) il giudice ha dato incarico al perito nominato di accertare, ove possibile, data e luogo di scatto delle fotografie, indicando eventuali alterazioni o manomissioni.
Il perito nominato, con argomentazioni convincenti, esenti da vizi logici e sempre aderenti ai dati di fatto analizzati, ha concluso il suo incarico affermando che le due fotografie sono state scattate il 19.6.2011 e che non vi sono fattori di alterazione, così potendosi definire genuine le fotografie.

In riferimento, invece, agli accertamenti sub 2), l'accusa ha proceduto ad accertamenti circa i dettagli forniti dalla TATTINI sulla Fiat 500, ed in particolare sulla motorizzazione realizzata per i giocatori della Juventus F.C., squadra di calcio in cui IAQUINTA Vincenzo giocava in quel periodo. Veniva, a tal proposito, contattata (per il tramite del Nucleo Investigativo di Torino), la FCA (Fiat Chrysler Automobiles).
Gli esiti dell'accertamento sono contenuti nella nota n. 202/18-207-2015) acquisita agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come prova (cfr. verbale udienza 10.8.2017, cfr. produzione 14.9.2017).

L'azienda automobilistica produttrice delle due Fiat 500 Abarth di proprietà di IAQUINTA Vincenzo ha confermato che le due autovetture in uso a IAQUINTA Vincenzo sono due edizioni limitate Abarth e sono entrambe contraddistinte da una targhetta posizionata al loro

interno, riportante il numero "9", numero di maglia indossata da IAQUINTA Vincenzo nella Juventus F.C. dal 2007 al 2012. Per quanto riguarda quella di colore rosso indicata da TATTINI Roberta come caratterizzata da una motorizzazione particolare, essa (avente targa ED236YZ e numero di telaio ZFA31200000593468) risulta essere un modello "695 Abarth Tributo Ferrari colore Rosso Corsa" (cfr. produzione udienza 14.9.2017).

Quanto all'abbigliamento indossato da Vincenzo IAQUINTA nella foto scattata con il telefono di TATTINI Roberta, gli accertamenti effettuati per il tramite società incaricata di tutelare il marchio Dsquared2 hanno messo in luce come le ciabatte infradito indossate da Vincenzo IAQUINTA non sono riferibili ad una specifica collezione stagionale, mentre i bermuda appartengono alla collezione stagionale 2010, già distribuita in quell'anno.

7.5. Il piano Cutro.

Per la analisi di questo affare si rinvia alla sede in cui lo stesso è stato compiutamente trattato.

7.6. Altri avvenimenti dell'estate del 2011. Il matrimonio di Elisabetta GRANDE ARACRI

Il 9.8.2011 si celebrava, come oramai noto, il matrimonio tra la figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, e ABRAMO Giovanni, condannato in via definitiva, con fine pena al 1 febbraio 2030, per l'omicidio di DRAGONE Antonio che, all'epoca dei fatti era il boss di Cutro. L'omicidio era avvenuto il 10.5.2004 a Cutro e commesso con l'uso di un kalashnikov.

Nel corso del matrimonio era stato predisposto un servizio di osservazione, pedinamento e controllo da parte dei Carabinieri di Crotone, che aveva consentito di rilevare le targhe delle autovetture dei presenti (cfr. Maresciallo Todisco udienza 21.2.2017 e produzioni in pari data).

In quella occasione PAOLINI Alfonso non poteva essere presente. Per questa ragione contattava incessantemente gli altri sodali per complimentarsi con il boss cutrese per le nozze della figlia. Contattava, in particolare, BLASCO Gaetano, SARCONE Nicolino, IAQUINTA Giuseppe e BRESCIA Pasquale (conversazioni n. 1588, 1591, 1593, 1597, 1601, 1604, 1607, 1612, 1613, 1615, 1616, 1618, 1627, 1632 RIT 1781/11). E così, in successione, contattava:

- BRESCIA Pasquale (prog. 1588 RIT 1781/11), il quale riferiva a PAOLINI di trovarsi ad un altro matrimonio e che tutti gli altri erano al matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta;

- BLASCO Gaetano (prog. 1591 RIT 1781/11) che confermava a PAOLINI la sua presenza al matrimonio; in questa telefonata, IAQUINTA, che rispondeva al telefono, commentava il fatto che "il boss" GUALTIERI Antonio indossava un abito bianco e si era recato lì con la sua autovettura Maserati;

- l'Ispettore Strada (prog. 1593 RIT 1781/11) il quale riferiva ironicamente a PAOLINI di aver filmato tutti gli invitati al matrimonio compreso IAQUINTA: *Paolini Alfonso = sono tutti al matrimonio. Strada Francesco = eh, eh glielo dici a loro... Paolini Alfonso = e lo so, c'è lui Strada Francesco = che li ho ripresi, li ho ripresi a tutti, a tutti quanti. Paolini Alfonso = pure a Iaquinta? Strada Francesco = gli ho fatto il filmino del matrimonio, capito, a tutti quanti. Paolini Alfonso = pure a Iaquinta? Strada Francesco = certo... a lui.*

per primo che poi glielo dico io... non hai capito? Paolini Alfonso = [ride] <<PP>> sono imparentati [#] Strada Francesco = <<PP>> Paolini Alfonso = eh? i;

- BRESCIA Pasquale (prog.1597 RIT 1781/11) al quale PAOLINI riferiva di essere stato l'unico a non figurare nel filmato fatto dall'Ispettore Strada nel quale IAQUINTA, denominato ironicamente il Padrino, compariva in prima fila; BRESCIA, sempre ironizzando, diceva che il giorno prima l'ispettore Strada gli aveva detto che sarebbe andato al matrimonio a filmare tutti, compreso IAQUINTA, definito ironicamente il Padrino dicendo che oramai era rovinato *(P: Pasquale Brescia P: Compare Alfonso. A: Stammi a sentire. mi ha chiamato Franco, dice che voi vi siete salvato. P: [ride] A: Iaquinta è in prima fila. P: Sì? A: Allora no? P: Ieri mattina gli ho detto quando l'ho trovato: "Ma dimmi una cosa, ma domani sei invitato, mi hanno detto..." A: [ride] P: "Come?"; "Come no?", si dice che si è invitato allo Steccato domani. "Io vengo e faccio i filmati" mi ha detto. [ridono] A: Mi ha detto: "Chiama al Parrino che è venuto bello in prima fila", mi ha detto. [ridono] P: Sì? In pole position... A: Eh, dice che tu ti sei salvato. [ridono] P: Che c'è? A: Che Iaquinta è in prima fila. P. Ma ti ha chiamato lui mo'? A: Mo' mo' mi ha chiamato... Ed io gli ho detto: "E mo' lui è imparentato". P: <<IP>>, gliel'hai detto? A: Eh... P: Non si può tirare indietro A: Mi ha detto: "Pasqualuzza si salva ma il «Parrino» è rovinato, ho paura che in dieci giorni non ci sarà nessuno", mi ha detto. P: [ride] A. Mannaia alla Madonna! P: E sì mo' sono tutti là oggi! A: E sì. P: Ohi, se vuoi andare là, devi andare via mare, via terra ti segnalano. A: E sì. Se uno è invitato che cazzo deve fare... P: Noi il numero lo abbiamo? A: Va be' ciao ciao. P: Mi raccomando metti il pullman. A. Sì, ciao. P: Ciao;*

- IAQUINTA Giuseppe (prog. 1601 RIT 1781/11), con il quale continuava a ironizzare dicendo che oramai era stato filmato e fotografato e che non aveva più possibilità di salvarsi, se non scappando via mare: *G: Pronto. A: Oh com'è 'sto fatto di 'ste fotografie? G: Quali fotografie? A: Che sei preso bello in prima linea, non so che cazzo... G: Sì? Non lo so... A: E che cazzo so... G: Io sono qua sono qua... sono qua... A: Eh sono qua... G: ...in questa grande festa... A: E mi fa piacere! Ma con tua moglie sei? G: Sì con mia moglie. A: Mi ha chiamato Franco, che dice che lo hanno chiamato. G: Sì? A: Dice che sei venuto bene. G: Sono venuto bene? E va be' che ho fatto? E' meglio così... meglio così, che devo fare... A: Eh lo so... G: Dimmi tu che devo fare? A: Ha detto: "Dici al «parrino» che ha preso bello! Bello, bello bello! Solo che è roba di Pasquale ma fa queste cose. G: Eh? A: Il solito <<IP>> di Pasquale... G: Sì, il <<IP>> di Pasquale, sì... A: Eh! G: Lui è un'altra zecca. A: Ne stai facendo «traggiri» mo'! G: Ih? Mi ha chiamato Franco. Dice: "Il «Parrino» che è venuto bello! Una cosa fina ha preso, guarda, in prima fila" mi ha detto. A: L'importante che mi tratta bene, quello è! G: Dice che sei preso bene ha detto. A: [ride] Dice che solo via mare ti puoi salvare. G: Poi lo chiamo. Poi io chiamo. A: Chiama chiama, digli che... chiama, chiama... G: Va bene ;*

- BLASCO Gaetano (prog. 1604 RIT 1781/11), al quale PAOLINI riferiva la sua intenzione di parlare con il boss GRANDE ARACRI Nicolino; BLASCO gli consigliava di non chiamarlo sul suo numero ma su quello di IAQUINTA: *G: Alfo'... A: Dice che state mangiando... mamma quanto state mangiando! G: [ride] il fatto è che <<PP>> lui è lo dentro... A: Ah?*

G: Eh, lui e la dentro non è lo stiamo vedendo... [ride] A: Come non vi state vedendo? G: Uh, dopo ci vediamo, dopo ci vediomo . A: Con Iaquinta? G: Eh! A: Ancora in chiesa siete? G: No... A: Non sei nel ristorante? G. Sì. A. Avete iniziato a mangiare, o no? G: Sì sì. Mo' siamo già al primo, sì. A: Ah già al primo! [ride] G: Al primo, sì... A: E che vuoi trovare... C'è molta gente? G: Sì. Tutto pieno... A: Ah? G: Ce n'è... mamma mia! A: E che devi fare G: Eh... Dopo ci sentiamo, dai. A: Va be'... Ma dici che è il caso ma gli do gli auguri io no? Mha... G: Sì, sì... eh... dopo glieli dai... A: Dove chiamo? Chiamo sullo stesso numero... sul telefono tuo o sul <<PP>> G: Del Pino, del Pino. A: Del Pino? G: Meglio, sì... A: Lo chiamo dopo che finisce. va bene, dai";

- IAQUINTA Giuseppe che gli riferiva della presenza di mille persone al matrimonio (prog. 1604 RIT 1781/11);

- BLASCO Gaetano, chiedendogli di passargli IAQUINTA, che non gli rispondeva, e se tra gli invitati ci fossero delle persone importanti (prog. 1612 RIT 1781/11),

- SARCONE Nicolino, il quale gli riferiva della presenza di numerosi Poliziotti e Carabinieri che erano intenti a effettuare un servizio di osservazione nelle vicinanze del luogo della cerimonia (prog. 1616 RIT 1781/11);

- di nuovo SARCONE Nicolino, chiedendogli ancora, ma invano, di poter fare gli auguri a GRANDE ARACRI Nicolino, impegnato a ballare con la figlia (prog. 1618 e 1627 RIT 1781/11);

- l'ispettore Strada (prog. 1640 RIT 1781/11) con il quale concordava di fare uno scherzo a IAQUINTA Giuseppe, riferendogli che il giorno successivo vi sarebbero state, sulle testate giornalistiche, soprattutto quelle sportive, notizie circa la presenza del padre del noto calciatore di serie A presso il matrimonio della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino. "*A: Lo hai chiamato Peppe, poi? F: No, non l'ho chiamato proprio ti ho detto, che sono dovuto partire per un servizio e ancora sono in giro in campagna. A: Eh... Mi ha detto a me: "Mi stanno facendo i «traggiri»" – e gli ho detto "Cri... dalle nove di stamattina sei ancora lì" gli ho detto, non ho capito io..... F: Domani lo chiamo, domani. A: Vedi che è crotonese. Digli: "Il papà di Iaquinta il campione del mondo, qua..." F: Sì mo' gli dico di fare l'articolo di stampa mo'! A: Gli dici... mo' qua vedi di chiamarlo e gli dici: "Vedi che qua i giornali mo' domani parlano, che cazzo combini tu?". F: Eh! A. Gli ho detto. "Non ci vanno le persone che dovevano andare e sei andato tu là?"... [ride] F: Glielo dico, mo' glielo dico... A: Mi ha detto: "Fatemi i traggiri, fatemi i traggiri - mi ha detto - e Pasquale come gonfia mo'... F: Eh, eh, eh! A: Pasquale non c'era, e lui lo sai come sta gonfiando... F: Eh! Mah! A: Sono ancora lì. Lui è andato a casa, perché lui non può stare. F: Uhm uhm. E sì, lui ha dovuto rientrare;*

- BLASCO sottolineando il fatto che GUALTIERI Antonio era sempre al fianco del boss (prog. n. 1648, RIT 1781/11);

- IAQUINTA Giuseppe dicendogli di nuovo di guardare i giornali in cui si dava la notizia della sua presenza al matrimonio. I due commentavano, poi, l'abbigliamento di GUALTIERI Antonio *A: Quante volte ti ho chiamato... che rispondi, te ne fotti di me tu, basta che sei qua, mo' domani i giornali senti le risate... G: Sono già a casa, i giornali... A: Lo so che sei già a casa Chiama a Franco, vedi i giornali, il Crotonese, domani... G: Eh! Il Crotonese! Che mi deve fare a me? A: Va bene, niente non ti devono fare niente, però ci sono le fotografie... dice che il papà di Iaquinta, campione del mondo... G: Va benissimo.* alle 22:13 (prog. 1652, RIT 1781/11);

- alle 22:48 PAOLINI riusciva a parlare con l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico ed anche con GRANDE ARACRI Nicolino al quale faceva gli auguri (prog. n. 1658, il RIT 1781/11). Nel prosieguo della conversazione PAOLINI continuava a parlare con GRANDE ARACRI Domenico, con il quale definiva ironicamente GUALTIERI Antonio "Giorgio Armani" a causa del vestito bianco indossato al matrimonio. PAOLINI, poi, conversava con GUALTIERI (chiamato ironicamente Don Antonio) chiedendogli il motivo per il quale non aveva risposto alla chiamata quando lo aveva contattato e costui rispondeva che quel giorno era rimasto "*con il giovanotto*". PAOLINI proseguiva dicendo "*Perché avevo chiamato a Iaquinta per farmi passare Nicola per dargli gli auguri che ci tenevo tanto. Hai capito?*".

7.6.1. Il pranzo a Porto Kaleo

Il 20 agosto veniva organizzato un pranzo presso l'abitazione di IAQUINTA Giuseppe in Porto Kaleo. A questo pranzo avevano partecipato anche il boss GRANDE ARACRI Nicolino e il fratello Domenico (cfr. documentazione sequestrata presso l'abitazione di IAQUINTA Giuseppe effettuata il 2 febbraio 2015). La circostanza era confermata da una conversazione intercorsa tra GRANDE ARACRI Domenico e GUALTIERI (conversazione n.5775 20 agosto 2011, sul RIT 1573/11 di GUALTIERI Antonio). *Domenico - Sì! Antonio - Avvoca', io sono qui vicino forse la macchina di Pino Iaquinta. Domenico - Eh, entrate in casa, per la casa di Pino Iaquinta. Antonio - Eh! Domenico - E' la prima casa a sinistra rispetto alla piazzetta.).*

...

In ordine a questi eventi sono state effettuate produzioni documentali all'udienza del 6.7.2016 tra le quali è possibile rinvenire prove fotografiche degli stessi. Tra queste anche l'immagine del 20.8.2011 poi pubblicata il 21.8.2011 sul profilo Facebook (pubblico) di Castagnino Sabata, moglie di Mauro Francesco, fratello della moglie di GRANDE ARACRI Nicolino, nonché la fotografia ritraente IAQUINTA Giuseppe, il fratello IAQUINTA Luigi e IAQUINTA Vincenzo.

Il tema relativo al pranzo a PORTO Kaleo del 20.8.2011 è stato oggetto di un ulteriore fase del dibattimento. Successivamente alle dichiarazioni rese dagli imputati, l'accusa ha inteso evidenziare, grazie alle telefonate intercettate sull'utenza di GUALTIERI e di PAOLINI Alfonso come quel pranzo non fosse affatto il frutto di un accordo estemporaneo, ma un incontro preventivamente organizzato ed in cui la presenza di GRANDE ARACRI Nicolino era già ampiamente preannunciata.
Valgono anche qui i dati probatori che emergono dalla nota n. (N.ro 202/18-207-2015) acquisita agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come

prova (cfr. verbale udienza 10.8.2017, mentre la nota è stata materialmente acquisita il 14.9.2017).

Già dalle prime ore del mattino PAOLINI Alfonso si adoperava per fare la spesa in vista del pranzo. Infatti telefonava a IAQUINTA Giuseppe, al quale chiedeva quanti filoni di pane acquistare. A conferma del fatto che a casa IAQUINTA si aspettano ospiti, IAQUINTA gli chiedeva di prendere 4 filoni di pane (prog. 2025 RIT 1781/11). Dopo aver fatto la spesa, PAOLINI, che doveva andare a Crotone ad incontrare l'ispettore STRADA per la vicenda del porto d'armi di LEPERA Francesco, chiedeva a IAQUINTA se doveva salire a Cutro. IAQUINTA gli risponde che deve salire. I due si accordano quindi per andare prima a Cutro e poi a Crotone (prog.2026 RIT 1781/11). Giunti a Cutro PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe incontrano LEPERA Francesco e poi con lui si recano a Crotone ad incontrare l'ispettore STRADA (prog. 2034 RIT 1781/11). Lungo il tragitto tra Cutro e Crotone, IAQUINTA Giuseppe e PAOLINI Alfonso, incrociavano la Maserati di GUALTIERI Antonio, il quale, notando a sua volta l'autovettura di IAQUINTA Giuseppe, lo chiamava al telefono. GUALTIERI, che è già a conoscenza del pranzo a casa IAQUINTA, gli chiedeva prima l'orario in cui deve trovarsi a casa di IAQUINTA, e poi se "Lui" è già a conoscenza dell'orario. IAQUINTA gli risponde affermativamente (prog. 5762 RIT RIT 1573/11): *Antonio - Oggi, verso che ora ci vediamo? Giuseppe - Ma... mezzogiorno e mezza, l'una, siamo già a casa. Antonio - Ah. Giuseppe - Eh? Antonio - Va bene. Ma glielo avete detto... Giuseppe - Tutto a posto? Antonio - Si, tutto a posto. Giuseppe - Tua moglie? Si... tua... tua madre tutto a posto? Antonio - Si, tutto bene, sto venendo via adesso. Tutto bene, tutto bene. Giuseppe (inc. Pponuncia affrettata), dimmi. Antonio - No, ehm... lui lo sa l'orario? Si. Giuseppe - Si, si, sa tutto. Antonio - Eh. Va bene. Ciao, ciao. Giuseppe - Okay, ciao, ciao. Antonio - Ciao, Pino, ciao, ciao.*"

Dalla seguente conversazione emergerebbe un ulteriore elemento a conferma del fatto che la presenza di GRANDE ARACRI Nicolino al pranzo a Porto Kaleo era già ampiamente prevista. GUALTIERI Antonio dopo aver parlato con IAQUINTA Giuseppe, telefonava a GRANDE ARACRI Domenico per chiedergli l'orario del loro incontro. GRANDE ARACRI Domenico gli confermava il medesimo orario già comunicato da IAQUINTA Giuseppe e gli fornisce un ulteriore elemento: "*noi siamo qua... "Lui" è ancora a Cutro...*" (prog. 5764 RIT RIT 1573/11): *Domenico - Uhm, e quindi insomma lo sapete che oggi siete qui a pranzo no? Antonio - Si, si, lo so, lo so, lo so! Domenico - Va bene! Antonio - Ma verso che ora facciamo avvoca'? Domenico - E quando volete voi, io... noi siamo qua, lui è ancora a Cutro, quindi... Antonio - Uhm! Domenico - ...non so, cioè, mezzogiorno... Antonio - Ah, va bene. Domenico - Non so, quando volete venire! Antonio - Va bene va bene, grazie molto avvoca'! Domenico - Di niente! Antonio - Grazie, arrivederci, arrivederci!*

Non contento, GUALTIERI Antonio telefonava a BELFIORE Gaetano, fidanzato di GRANDE ARACRI Nicole Valentina, per chiedergli a che ora GRANDE ARACRI Nicolino si sarebbe recato a Porto Kaleo. BELFIORE Gaetano ancora addormentato, gli rispondeva che sarebbero scesi a Porto Kaleo per mezzogiorno e che GRANDE ARACRI Nicolino sarebbe andato con lui o con Giovanni (ABRAMO Giovanni marito di GRANDE ARACRI Elisabetta) (prog. 6766 RIT 1573/11). Prima di arrivare a Porto Kaleo GUALTIERI Antonio comunicava anche a LEPERA Francesco, che in precedenza era con IAQUINTA Giuseppe e PAOLINI Alfonso, che a pranzo sarebbe stato con Domenico il fratello del "Giovanotto".

(prog. 5770 RIT 1573/11). Dalla seguente conversazione si comprende, secondo l'accusa, che al pranzo si sarebbe parlato di affari (prog. 5773 RIT 1573/11): *Salvatore: ascoltatemi, ma quando andiamo a parlare per per il lavoro? GUALTIERI Antonio: allora io a mezzogiorno sono a pranzo con Lui al... come si chiama?... a Porto Kaleo, dal fratello, dall'avvocato GUALTIERI Salvatore: ahhh e gliene parlate?... GUALTIERI Antonio. certo!... GUALTIERI Salvatore: eh... GUALTIERI Antonio: ma ho già fatto tutto però... GUALTIERI SALVATORE: AH, hai già fotto tutto? ANTONIO: dipende solo da voi, dipende solo da voi.. GUALTIERI Salvatore: no no... io da me... non da noi, da me. me. me medesimo!... GUALTIERI Antonio: e va bene io non vi posso da re del voi... a voi?... GUALTIERI Salvatore: e la miseria!... dei voi... come volete! .. GUALTIERI Antonio. vi do' del voi... vi do' del voi!... GUALTIERI Salvatore: eh? GUALTIERI Antonio: vi do' del voi! GUALTIERI Salvatore: bravissimo!... anche io vi do' del voi .. GUALTIERI Antonio: ahi... ahi.. GUALTIERI Salvatore: ahi ahi GUALTIERI Antonio: ahi... ahi... GUALTIERI Salvatore: allora facciamo una cosa... ci aggiorniamo... nel pomeriggio?... oppure più tardi... GUALTIERI Antonio: nel pomeriggio... nel pomeriggio... nel pomeriggio... GUALTIERI Salvatore: eh... va benissimo...".*

la serata GUALTIERI Antonio, che si accingeva a ripartire per Reggio Emilia, assicurava al nipote di aver portato a GRANDE ARACRI Nicolino la 'mbasciata che lo riguardava e che l'importo "*lo decide lui*". (prog. 5786 RIT 1573/11).

Alle 12.29 GUALTIERI Antonio telefonava nuovamente a GRANDE ARACRI Domenico, per dirgli di essere arrivato davanti a quella che riteneva essere la casa di IAQUINTA Giuseppe, in ragione della presenza della sua autovettura parcheggiata davanti e, al contempo, gli chiedeva dove doveva andare. GRANDE ARACRI Domenico gli confermava che la prima casa sulla sinistra nella piazzetta all'ingresso del villaggio era quella di IAQUINTA Giuseppe e di entrare pure, dove a breve lo avrebbe raggiunto (prog. 5775 RIT 1573/11).
Secondo la tesi d'accusa, dal sottofondo di una conversazione fatta da PAOLINI a suo figlio (prog. 2049 RIT 1781/11) si avrebbe la conferma che a parlare di affari non è solo GUALTIERI Antonio, ma anche IAQUINTA Giuseppe con GRANDE ARACRI Nicolino. Questo il sottofondo captato: "GRANDE ARACRI *Nicolino: INC... l'importante è il miglioramento... però dobbiamo migliorare ... senza... INC.. SCONOSCIUTO: INC:* GRANDE ARACRI *Nicolino: rovinare le persone... aumentare INC... IAQUINTA Giuseppe: eh pure io sono capace a... se vengo qua ad aumentare INC GUALTIERI Antonio- avvocà... la prima batosta INC... o vivono... o INC...* ".

In sede di controesame, sottoposto alle domande della difesa di IAQUINTA Giuseppe, l'appuntato Presta ha ribadito la ricostruzione indicata, ribadendo, tra l'altro, che al pranzo del 20.8.2011 si era parlato di affari, come emergeva dal sottofondo delle voci, anche di IAQUINTA, durante alcune telefonate: *TESTIMONE PRESTA - No, qui ancora non si possono distinguere chi sono, si capisce che c'è tanta gente insomma. Però c'è il sottofondo di un'altra conversazione che è la 2049, delle 14:23 di PAOLINI Alfonso, si sente un sottofondo che è quella telefonata a cui facevo riferimento prima quando PAOLINI Alfonso telefona a suo figlio per dirgli che aveva prenotato il ristorante, quello di Caterina Giuseppe, dove è rimasto il conto da pagare. In sottofondo, durante gli squilli si sente* GRANDE

ARACRI *Nicolino dire: "L'importante è il miglioramento, però dobbiamo migliorare senza (inc.) - anche una persona sconosciuta che parla, perché qui è il momento in cui c'è lo squillo che copre le voci - senza rovinare le persone. Aumentare (inc.)"; IAQUINTA Giuseppe risponde: "E pure io sono capace a... se vengo qua a aumentare"; GUALTIERI Antonio: "Avvoca' la prima batosta (inc.) o vivono o (inc.)". PRESIDENTE - Questo è un sottofondo rispetto a una telefonata... TESTIMONE PRESTA - Rispetto alla telefonata di PAOLINI Alfonso, è per questo che come vedete si parla di affari durante questo pranzo, che sia un pranzo che sia un dopo pranzo abbiamo detto che era già preventivato, era organizzato non era improvvisa la presenza di* GRANDE ARACRI *Nicolino a questo pranzo. In serata GUALTIERI Antonio che si accende a ripartire (inc.) assicura il nipote di aver portato a* GRANDE ARACRI *Nicolino l'imbasciata che lo riguarda. Nella nota è spiegato il perché noi diciamo che è quello l'affare dei plinti. ... DIFESA. AVV. TAORMINA - Posso adesso? Torno sull'intercettazione che aveva indicato prima, la famosa intercettazione alla quale abbiamo fatto riferimento prima dal fratello . dall'Avvocato, le ho chiesto se si parla di affari e dove sta l'indicazione per cui si può dire che si parla d'affari, la risposta non so qual è. Gliela metto insieme a un'altra intercettazione che è esattamente quella che lei trova a pagina 58 della sua informativa, 28 agosto 2011, 14:23: "L'importante è il miglioramento, però dobbiamo migliorare", IAQUINTA, secondo quello che sta scritto qua, "e pure io sono capace, se vengo qua, a aumentare eccetera". Vorrei capire da queste due intercettazioni quali sono i dati contenuti nelle intercettazioni. Mi limito a questa domanda. Contenuti delle intercettazioni per i quali si può risalire al fatto che si sia parlato di affari. TESTIMONE PRESTA - Per me quando dice... quando* GRANDE ARACRI *Nicolino dice: "L'importante è il miglioramento, però dobbiamo migliorare senza rovinare le persone, aumentare...", per me lì si sta parlando di affari.*

7.6.2. Altri contatti con GRANDE ARACRI Nicolino

I contatti tra IAQUINTA e GRANDE ARACRI non si esauriscono qui.

La sera del 25.8.2011, quindi pochi giorni dopo il pranzo a casa IAQUINTA, PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe si recavano al porto di Catanzaro Lido, dove Caldarola Pietro consegnava loro un paio di cassette di pesce fresco appena scaricato dai pescherecci rientrati in porto. Vista la gran quantità di pesce ricevuta, PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe decidevano di portarne una parte a GRANDE ARACRI Nicolino (prog. 2454, 2456, 2458, 2462, 2464, 2473, 2474, 2475 RIT 1781/11).

Alle ore 20:19 (progr. 2464 RIT 1781/11) PAOLINI Alfonso, infatti, telefonava a GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino, al quale, dopo avergli comunicato di trovarsi in compagnia di Peppe IAQUINTA, chiedeva se secondo lui fosse tardi per andare a portare una cassetta di pesce ad una persona, facendo attenzione a non pronunciarne il nome per telefono, ed aggiungeva che era opportuno avvisarla. GRANDE ARACRI Domenico gli rispondeva di andare tranquillamente, perché lo avrebbero trovato a casa e non vi era bisogno di avvisarlo preventivamente.

Quello appena riportato non è l'unico caso in cui GRANDE ARACRI Nicolino aveva ricevuto, in omaggio, pesce dalla famiglia IAQUINTA. Il 29.6.2012, all'interno della tavernetta dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, veniva registrata una conversazione (prog. 3 RIT 586/12) in cui GRANDE ARACRI Nicolino raccontava ad un

soggetto non meglio identificato, recatosi a trovarlo, un fatto avvenuto in precedenza. Vantando la sua qualità di dire le cose in faccia alle persone, raccontava al suo interlocutore di aver detto in una circostanza a *"IAQUINTA il giocatore di pallone"*, il quale si era recato a trovarlo in quella casa portandogli in dono un pallone e del pesce di paranza fresco, che quel pesce non era affatto fresco.

Dalle parole di GRANDE ARACRI Nicolino emergeva chiaramente il suo riferimento, quale protagonista della visita, al calciatore IAQUINTA Vincenzo (prog. 3 RIT 586/12): *TAVERNETTA NICOLA: ...e glielo dico subito, non ci sono problemi. Allora... Ehm... Parliamo e io, (inc.) e cose, subito, gli ho detto...Gli ho detto... Sembra una cosa (inc.) pochissima, a dire, a uno, che una cosa, che te la porta, non è buona. Però, no? Può darsi che tu sei stato, pure tu, fregato, capisci o no? A me, l'altra volta... È venuto... È venuto (inc.), che mi ha portato... Mi ha portato i pesci... MARI': Ah... TAVERNETTA NICOLA: Il giocatore di pallone. Uomo: (inc.)(in lontananza) Donna: Papà... TAVERNETTA NICOLA: Mi ha portato il pallone e mi ha portato due (inc.) di pesci... Mi ha portato i pesci... Questo qua, cosa ha fatto, no? Sapendo che mi doveva portare i pesci a me, che ti ha fatto? Donna: (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA: Ha aspettato le paranze che arrivano. MARI': (inc.) (voci sovrapposte) Donna: (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA: Le paranze che arrivano, per mi portare il pesce fresco, è giusto o no? Donna: (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA: Che ti ho portato il pesce fresco..."cosi, colà... Gli ho detto... Gli ho detto lion per offenderti... Donna: Dice che sente le stesse cose. TAVERNETTA NICOLA: ...questi, il pesce, l'hanno visto solamente quando è stato pescato la prima volta, la freschezza. Questo è tutto pesce congelato." MARI': (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA. E l'hanno fregato, insomma, no? L'hanno visto, che non capisce niente, e l'hanno fregato.*

7.7. L'affare di Milano

In seguito alle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe, che aveva riferito di avere saputo di un operazione di costruzione immobiliare che coinvolgeva IAQUINTA, DILETTO BLASCO e SARCONE, sono stati effettuati ulteriori accertamenti in merito ai quali ha riferito l'appuntato Presta all'udienza dell'11.4.2017.

La rilettura delle conversazioni telefoniche intercettate consentiva di appurare che tra quei soggetti vi erano stati, sul tema in oggetto, contatti risalenti al mese di ottobre 2011, in particolare dal 6.10.2011.

Sono tutte telefonate registrate sull'utenza di PAOLINI Alfonso, che faceva sempre da tramite tra SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso e IAQUINTA.

Il 6.10.2011 PAOLINI Alfonso si trovava in compagnia di DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino in provincia di Torino per vedere alcuni cantieri. In quest'occasione telefonava a IAQUINTA Giuseppe per chiedergli conferma di un appuntamento che avevano a Milano. IAQUINTA Giuseppe rispondeva che l'appuntamento era fissato per martedì successivo, l'11 ottobre (prog. 4240 RIT 1781/11). Il pomeriggio del giorno seguente, il 7 ottobre, PAOLINI Alfonso contattava nuovamente IAQUINTA Giuseppe, per poi passargli SARCONE Nicolino, con il quale si accordava per vedersi l'indomani mattina (prog. 4322 RIT 1781/11). La mattina dell'8 ottobre PAOLINI chiamava ancora IAQUINTA. PAOLINI chiedeva a

IAQUINTA di passarlo a prendere (prog. 4331 1781/11). Alle ore 11:55 PAOLINI Alfonso forniva la certezza che si trovava in compagnia sia di IAQUINTA che di SARCONE in una telefonata fatta con CANDELIERI Salvatore, il quale si raccomandava con PAOLINI di porgere i suoi più affettuosi saluti sia a SARCONE che a IAQUINTA (prog. 4340 RIT 1781/11).

Il 10 ottobre, cioè il giorno che precedeva l'appuntamento di Milano, venivano intercettate varie telefonate con le quali si accordavano per il giorno seguente. In particolare, SARCONE riferiva in una telefonata a PAOLINI di dire a IAQUINTA che l'appuntamento per il giorno seguente era fissato per le otto a Parma (prog. 4429 RIT 1781/11). PAOLINI Alfonso faceva da tramite due/tre volte tra SARCONE e IAQUINTA. Quest'ultimo, però diceva che per lui quell'orario a Parma (alle otto) è troppo presto, perché aveva già un appuntamento con l'architetto, che voleva portare con sé per vedere meglio quel cantiere. Quindi rimanevano d'accordo che si sarebbero trovati lungo il tragitto. Partivano dunque con due macchine: una con a bordo PAOLINI, SARCONE e DILETTO e, l'altra, con IAQUINTA e l'architetto (prog. 4430, 4432, 4438, 4439, RIT 1781/11). La sera, infatti, SARCONE si accordava con PAOLINI dicendogli che sarebbe passato a prenderlo a casa (prog. 4441 RIT 1781/11). La mattina dopo, l'11 ottobre, erano ancora numerosi i contatti per potersi incontrare lungo il tragitto. L'incontro tra di loro avveniva presso un distributore sull'A1, dopo il casello di Casalpusterlengo (prog. 4457 RIT 1781/11).

Lungo il viaggio PAOLINI Alfonso forniva i primi dati che permettono di individuare la località del cantiere: PAOLINI Alfonso telefonava all'Ispettore Strada (prog. 4461, 4466 RIT 1781/11), la cui moglie insegnava nella zona di Sesto San Giovanni e gli chiedeva se conoscesse la zona di via Tonale, dov'era situato un cantiere che volevano acquistare. Il cantiere - posto vicino all'asilo o alla scuola nella zona sotto sequestro ex Falc - comprendeva circa quaranta appartamenti, di cui ventisei sono già venduti. Quindi chiedeva informazioni circa l'andamento del mercato immobiliare della zona, sapendo che l'Ispettore Strada conosceva quella zona. Strada non ricordava bene, promettendo che lo avrebbe richiamato. Per quel giorno non vi erano altri contatti. Vi erano soltanto delle telefonate tra SARCONE e DILETTO che evidentemente si erano separati e viaggiavano con due macchine. Da questa telefonata emergeva soltanto che stanno cercando un locale dove andare a mangiare e che avevano anche un altro appuntamento.

Il 12.10 2011, quindi il giorno seguente all'incontro di Sesto San Giovanni, IAQUINTA Giuseppe parlava con PAOLINI del "condominio di Milano". PAOLINI gli diceva che è un cantiere da non sottovalutare; IAQUINTA, assecondando PAOLINI rispondeva che se era tutto in regola "l'affare c'è". Si trattava di 26 appartamenti venduti, e ne restano 12

IAQUINTA, poi, riferendosi alla controparte diceva: *"Che lui se ne vuole liberare, che è in difficoltà così, ma l'affare c'è. L'affare c'è. Però l'affare lo dobbiamo fare noi, mica lui, eh. Sennò è finita. Eh, eh."*. Parlava poi con SARCONE Nicolino che era insieme a PAOLINI Alfonso. IAQUINTA Giuseppe riferiva che aveva nuovamente intenzione di andare a Milano per rivedere ancora il cantiere e che poi, avrebbe comunicato a lui e DILETTO l'esito del suo nuovo sopralluogo (prog. 4516 RIT 1781/11). PAOLINI Alfonso infatti, poco dopo, comunicava quest'intenzione di IAQUINTA di tornare a Milano a DILETTO Alfonso.

Inizialmente DILETTO Alfonso era un po' titubante; però poi, dopo averci riflettuto, diceva di farlo andare e che ne avrebbero parlato l'indomani sera (prog. 4518 RIT 1781/11).
La stessa sera, però, IAQUINTA Giuseppe, di ritorno da Milano, parlava con PAOLINI Alfonso, al quale diceva che secondo lui era una fregatura (prog. 4548 RIT 1781/11).
Tutta la giornata del 13 ottobre era caratterizzata dalle telefonate che PAOLINI Alfonso effettuava, come di consueto, a tutti i vari invitati alla cena per definire l'orario e il posto dell'evento. Alla cena avrebbero partecipato PAOLINI Alfonso, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, SARCONE Nicolino, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio classe '55, Caccia Emilio, SARCONE Carmine e i Poliziotti Domenico MESIANO e LAMANNA Pierluigi. La cena era organizzata presso il ristorante Laghi di Tibbia. Durante la giornata, oltre alle telefonate fatte per l'organizzazione della cena, vi erano anche quelle in cui si parlava direttamente del cantiere di Sesto San Giovanni. Alle 10:14 IAQUINTA Giuseppe riferiva a PAOLINI che l'architetto stava insistentemente tentando di contattare il tecnico nominato dalla controparte a Milano, però senza avere risposta da nessuno. Chiedeva quindi a PAOLINI di riferire a DILETTO di effettuare lui una chiamata per contattare qualcuno (prog. 4564 RIT 1781/11). E infatti PAOLINI, come richiesto da IAQUINTA, telefonava a DILETTO che gli diceva che avrebbe fatto una chiamata (prog. 4565 RIT 1781/11). Ancora, nel pomeriggio, PAOLINI diceva a IAQUINTA di essere con Totò MUTO in ufficio da SARCONE Nicolino. PAOLINI e MUTO scherzavano con IAQUINTA, dicendo che avevano saputo che IAQUINTA non voleva più prendere parte alla cena della sera perché aveva paura di farsi vedere con loro (prog. 4588 RIT 1781/11). Nell'occasione, IAQUINTA Giuseppe riferiva a SARCONE, tramite il telefono di PAOLINI, dei problemi incontrati per contattare la controparte a Milano. SARCONE, MUTO e PAOLINI decidevano di andarlo a trovare nel cantiere di Quattro Castella, dove si trovava IAQUINTA Giuseppe. Giunti sul posto, non lo trovavano. Infatti, veniva registrata un'ulteriore telefonata e anche in questo caso parlava ancora con SARCONE al telefono, rinviando ogni conversazione alla cena (prog. 4589 RIT 1781/11). Successivamente, DILETTO Alfonso trovava una telefonata fatta in precedenza da PAOLINI, a cui DILETTO non aveva risposto (prog. 4590 e 4591 RIT 1781/11) e PAOLINI gli diceva che lui e SARCONE lo avevano cercato perché IAQUINTA non riusciva a contattare quelli di Milano. A quel punto DILETTO parlava con SARCONE, accordandosi per la sera. La mattina seguente, cioè il 14, da una telefonata intercorsa tra IAQUINTA e PAOLINI (prog. 4615 RIT 1781/11) emergeva il secondo dato che permetteva di identificare con certezza la controparte dell'affare, chiamato Vona. Costui aveva dato disposizioni al suo tecnico di non fornire nessuna documentazione a DILETTO, SARCONE e IAQUINTA o all'architetto arrivato con IAQUINTA, perché gli accordi raggiunti sino a quel momento erano soltanto verbali e non vi era nessun preliminare di vendita. Quindi non doveva dare a nessun titolo i documenti relativi al cantiere. PAOLINI riferiva questa cosa a SARCONE (prog. 4616 RIT 1781/11).
Vona Francesco, ha spiegato l'Appuntato Presta, veniva identificato in Vona Francesco, nato a Crotone il 25.8.1965, residente a Sesto San Giovanni, in via Don Minzoni, 119, deceduto in data 5.12.2013, che all'epoca era titolare della ditta GRUPPO VONA IMPIANTI, una ditta di impianti di riscaldamento e di idraulica. Una delle sedi della ditta del gruppo era proprio Sesto San Giovanni, in via Tonale, 36/38. Quest'ultimo indirizzo coincide proprio con la descrizione che aveva dato PAOLINI Alfonso all'Ispettore Strada il giorno del primo

appuntamento a Sesto San Giovanni. Dagli accertamenti effettuati risulta che la zona si trova proprio vicino all'area ex FALC e vicino ad un asilo nido. Quanto al cantiere veniva appurato che si trattava di due unità immobiliari recentemente ristrutturate di grandezza ben compatibile con i quaranta appartamenti che citava PAOLINI Alfonso.

La mattina del 14.10.2011 PAOLINI Alfonso telefonava all'Ispettore Strada, al quale raccontava della cena della sera precedente, riferendogli che, come al solito, MESIANO Domenico si era ubriacato (prog 4620 RIT 1781/11). Alle 13:26 SARCONE Nicolino riferiva a PAOLINI Alfonso che lo aveva chiamato DILETTO Alfonso, il quale gli aveva detto che della cosa si sarebbe occupato lui (perché evidentemente IAQUINTA continuava a avere dei problemi) (prog. 4626 RIT 1781/11). PAOLINI continuava a fare sempre da tramite con DILETTO e IAQUINTA Giuseppe. DILETTO Alfonso parlava direttamente con IAQUINTA Giuseppe dal telefono di PAOLINI e gli diceva che martedì sarebbero di nuovo andati a parlare a Milano e avrebbero visto anche l'altro lavoro; *"pure quell'altro, hai capito. che c'è, lo vediamo dentro "... alle 10.00 dobbiamo essere su, che vediamo prima quella là in centro, che andiamo a vederlo dentro"*, riferendosi all'altro appuntamento che l'11 ottobre avevano fatto dopo pranzo (prog. 4633 RIT 1781/11). In tale modo, ha spiegato il testimone, il volume dei lavori (e degli appartamenti) cresceva, pure non essendovi certezza che ammontassero a quei 150 indicati da GIGLIO (cfr. infra).
Il 17 di ottobre si registravano i contatti per prendere accordi circa l'appuntamento del giorno successivo. Anche in questo caso l'appuntamento veniva fissato a Parma, da dove proseguivano per Milano (prog. 4691,4697 e 4698 RIT 1781/11).
Effettivamente il 18 ottobre si incontravano. In particolare IAQUINTA, quella mattina, arrivava in ritardo all'appuntamento, dicendo di essere stato fermato dalla Finanza (prog. 4705,4706,4707,4710 RIT 1781/11). IAQUINTA raggiungeva, quindi, l'ufficio di SARCONE Nicolino, dove erano presenti ad aspettarlo PAOLINI e SARCONE; da lì si portavano a Parma, dove poi si incontravano con DILETTO Alfonso, con il quale proseguivano verso Milano.
Non si ha contezza di come sia andato a finire questo appuntamento.

Il 27 di ottobre veniva organizzata una cena in occasione dell'arrivo dell'Ispettore Strada, alla quale prendevano parte PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio classe '55, Strada Francesco e BRESCIA Pasquale.
E' proprio tramite BRESCIA Pasquale che si apprende la solita voglia di scherzare con IAQUINTA, che veniva preso in giro per le sue frequentazioni. IAQUINTA avvertiva BRESCIA di scherzare poco con quegli argomenti e di parlare chiaro al telefono. BRESCIA Pasquale, non contento, rincarava la dose, chiedendogli quando gli avrebbe portato i 100.000 euro, e IAQUINTA gli rispondeva, ironicamente, di continuare così, ma di non lamentarsi se poi un giorno lo avessero arrestato. BRESCIA Pasquale proseguiva dicendo a IAQUINTA che lo stesso era già un personaggio noto alle Forze dell'Ordine perché andava in giro con personaggi definiti "all'avanguardia." (prog. 5296 RIT 1781/11). Cadeva la linea. BRESCIA nella conversazione immediatamente successiva (prog. 5297 RIT 1781/11) aggiungeva che sia IAQUINTA che PAOLINI erano stati fotografati insieme, al casello di Parma, probabilmente riferendosi all'incontro che era avvenuto il 18 ottobre, quando avevano incontrato DILETTO

per poi andare a Milano. Nel prosieguo PAOLINI riportava le parole dell'Ispettore Strada, che aveva assistito a tutta la scena e gli diceva che aveva arrestato il suo amico (prog. 5300 RIT 1781/11).

L'affare di Milano non viene condotto in porto.
Ed invero, da una notizia acquisita dalla banca dati SDI emergeva che nel settembre del 2012 (quindi poco meno di un anno dopo), Vona Francesco, in qualità di responsabile del cantiere e di titolare della ditta GRUPPO VONA IMPIANTI, aveva sporto denuncia presso i Carabinieri di Sesto San Giovanni per un furto avvenuto sul cantiere. ùCiò fa comprendere che l'affare con IAQUINTA, DILETTO e SARCONE non era andato a buon fine.

7.8. L'attacco alla stampa e la cena del 21 marzo 2012, presso il ristorante Antichi Sapori con il politico PAGLIANI.

Anche di questo fatto si è abbondantemente parlato in altra sede allorquando sono state delineate, tra le altre cose, le strategie criminali dell'associazione mafiosa, in questo caso volte a proteggere la sua esistenza, la sua azione e la sua immagine messa in pericolo non solo dalla stagione delle interdittive condotta dal Prefetto Antonella De Miro, ma anche dalla stampa e dai servizi giornalistici locali che avevano iniziato una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle infiltrazioni mafiose sul territorio (cfr. Cap XIII).
In quella sede si è anche dato conto del coinvolgimento di IAQUINTA Giuseppe, nelle azioni del gruppo finalizzate non solo a contrastare la stampa, ma anche ad attuare la "controffensiva" mediatico-politica ritenuta necessaria per la vita ed operatività del sodalizio, già, peraltro, colpito da eventi interni (affare Oppido ed altre diatribe minori, come quella fra i RIILLO e GENTILE) che ne avevano alterato gli equilibri interni.

Richiamando in questa sede quanto già esposto altrove, conviene solo ricordare che il 6.3.2012, immediatamente prima che DILETTO e SARCONE Gianluigi si recassero dal giornalista Franzini Gabriele, venivano registrate una serie di telefonate, dimostrative del coinvolgimento corale dei vertici del gruppo e di coloro che maggiormente ne erano rappresentativi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe e, sia pure in un momento successivo, BRESCIA Pasquale. Sullo sfondo l'azione immancabile di GIBERTINI Marco, nella sua consueta azione di canale di accesso privilegiato alla informazione e alla imprenditoria reggiana.
E così:
- Alle 11.29 DILETTO chiamava SARCONE Nicolino (prog. n. 1308 RIT 188/12) chiedendogli dove fosse e dicendogli che lo avrebbe raggiunto al bar di Pieve;
- Alle 11.36 PAOLINI Alfonso contattava GIBERTINI Marco (giornalista di Telereggio) cercando di reperire informazioni sul direttore di Telereggio Bonacini, dicendogli che lo avrebbe raggiunto insieme a SARCONE (come si ricorderà viene usato, in questo senso, il plurale). I due si recavano da GIBERTINI presso concessionaria BMW (prog. 11194, 11196 RIT 1781/11).
- Alle 17.31 PAOLINI chiamava SARCONE Nicolino che stava rientrando da Padova e gli diceva quanto accaduto nel pomeriggio disvelando che all'incontro a Telereggio era andato il

fratello Gianluigi (prog. 1343, alle 17:31, RIT 188/12 e prog. 12018 RIT 1781/11): *N: Pronto? A: Compa' com'è tutto a posto? N: Sì. A: Sei arrivato, dove sei? N: Sono arrivato? Dove sono arrivato? Ancora... A: Quando sei partito? N: Neanche a Padova sono. A: Aia la mado' tardi sei partito. N: Ho fatto tardi. A: Ti raccomando piano piano, il tempo com'è sta piovendo? N: No è buono, c'è il sole. A: E quà arriverai alle 8... alle 9? A che ora arrivi? N: Quali 9! A: A che ora arrivi? Non lo so, sono le 5 e mezza. N: Eh , più tardi arrivo. A: Eh va bene. Ti raccomando piano piano. N: Arrivederci. Dove sei? A: E sto andando qua alla guardia. Vado un paio d'ore e poi viene Franco. N: L'hai visto a Toto' dopo? A: Toto' chi? N: Il compare Totò. A: No mi ha chiamato, mo' l'ho chiamato era al circolo, mi ha detto andiamo a mangiare. Gli ho detto: il compare Nicola non ha mangiato, un panino là ci siamo mangiati" gli ho detto. Dice che aveva trovato pasta e ceci a casa e la moglie gli ha detto che sennò gliela dava ai cane... N: Ahi, guerra aperta là, mah. A: Ho detto: "Va bene", e che ci vuoi fare. Lui poi... N: E va bene... ah? A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Teleneggio N: Ah. pure Gianluigi è andato? A: Sì sì. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? : L'ho accompagnato <<IP>> N: Ah. A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il numero suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme ma... N: E non... e <<IP>>fuori... A: E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A: Ah. N: Portiamo la Reggio bene.. che lo sai dov'è.. <<IP>> A: La Reggio bene siamo noi alla fine qua Mmah. N: Qua sembrano tutti quanti <<IP>> A: Peggio, peggio. Almeno tutti i cazzi suoi... E va bene dai. N: Okay dai, ci sentiamo dai. A: Buona serata ciao, ciao ciao. N: Va bene, ciao ciao.*

Alle 21.20 PAOLINI chiamava BRESCIA Pasquale (prog n. 12043 RIT 1781/11). BRESCIA, come risulta all'ascolto diretto, diceva a PAOLINI che non si era fatto sentire e che lo aveva visto con IAQUINTA. PAOLINI gli raccontava quello che era accaduto, dicendo che avevano mangiato un panino all'Eurospin, e che c'era anche la scimmia (soprannome di DILETTO Alfonso); SARCONE (Nicola) non era andato, perché era partito alle due senza nemmeno mangiare. Poi era arrivato IAQUINTA con la macchina del figlio, con il Cayenne, con quel Porsche con i vetri scuri. Il figlio però non c'era, ma gli aveva lasciato la macchina Stavano per andare a mangiare al ristorante di BRESCIA, ma poi avevano deciso di mangiare un panino perché Nicolino non voleva andare.

Si è già detto altrove (cfr. Cap X, capo 201 e Cap. XIII) che la condivisione delle informazioni, il coinvolgimento del gruppo, dei suoi vertici e di coloro che ne sono le figure maggiormente rappresentative agli occhi dell'opinione pubblica e nei rapporti sociali e con le istituzioni (IAQUINTA e PAOLINI), è di per sé dimostrativa di come dietro questa vicenda - sfociata nell'intimidazione al giornalista Franzini da parte di: DILETTO Alfonso e SARCONE Gianluigi - in realtà si muoveva l'intero sodalizio, preoccupato di tutelare la propria immagine dalle aggressioni provenienti dalla stampa che stava sensibilizzando l'opinione pubblica al tema delle infiltrazioni mafiose sul territorio locale. Il contegno tenuto durante il colloquio da DILETTO e SARCONE Gianluigi che, per parola stessa del Franzini, si atteggiavano a rappresentanti di una comunità (cfr. Cap. X, capo 201) lo conferma; sennonché, dietro a quella comunità si nascondeva il sodalizio criminoso e la sua strategia.

Anziché scappare come SARCONE aveva suggerito di fare parlando con DILETTO commentando un servizio giornalistico (prog. n. 733 RIT 188/12) la consorteria aveva deciso di reagire, di passare alla controffensiva secondo una strategia che mirava a diffondere nell'opinione pubblica, per il tramite dei mezzi di informazione, l'idea che la denuncia pubblica della presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia fosse, in realtà, un attacco ai calabresi in genere e alla loro capacità operativa e concorrenziale, in modo da occultare il radicamento della associazione mafiosa dietro l'apparenza di una comunità di onesti lavoratori ingiustamente discriminati dalla politica, dalla stampa dalle istituzioni e, per l'effetto, ingiustamente emarginata dall'economia locale alla quale, fino a quel momento, aveva contribuito in larga misura. Per fare ciò occorreva svolgere non solo un'attività di "promozione" pubblica del gruppo (soprattutto tramite l'appoggio di GIBERTINI Marco), ma anche impedire che venissero divulgate notizie di senso contrario e gravemente nocive per il sodalizio. Ciò anche a costo di andare a colpire i singoli giornalisti con azioni intimidatorie (cfr. Cap. X capo 201).

In questo dichiarato obiettivo l'organizzazione, allo stesso tempo, ha cercato un referente politico che si facesse carico delle istanze degli associati e che fungesse da portavoce della tesi appositamente creata per nascondere la reale natura della controffensiva attuata dal gruppo per deviare la crescente attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla presenza del sodalizio sul territorio reggiano e, in generale, emiliano.
E' così che proprio nei giorni che avrebbero condotto alla intimidazione a Franzini, fervevano i contatti nella ricerca di un politico da sostenere nelle successive consultazioni elettorali che li sostenesse nella "controffensiva" mediatica e politica.
Costui veniva individuato in Giuseppe PAGLIANI, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano, nonché capogruppo del partito presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia.
PAOLINI Alfonso, in presenza di SARCONE Nicolino lo contattava per "*organizzare una cosa che... sennò qua troviamo un altro cavallo. Te lo dico, vogliamo a te.* (prog. n. 11372, RIT 1781/2011). Veniva fissato un incontro preliminare nell'ufficio di SARCONE, incontro che doveva fungere da preludio alla successiva cena. Si trattava di un incontro riservato a pochi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, IAQUINTA Giuseppe, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio classe '55). IAQUINTA, il giorno fissato, benchè sollecitato da PAOLINI che lo esortava ad organizzarsi per essere presente, non andava perché impegnato (prog. 11172 RIT 1781/11), suscitando il disappunto di SARCONE Nicolino ma, comunque, ottenendo da PAOLINI garanzie sull'appoggio di IAQUINTA: *A: E va bene ci sentiamo dopo che ho chiamato a Pasquale, Iaquinta non c'è dice che è impegnato non gli posso dire niente. N: Aia la madosca! Non si poteva liberare, una cosa di queste... A: Eh..... chiamalo tu. Gliel'ho detto... lo chiamo dopo. N: Eh scusa... posso andare tutti... penso che va bene. A: Eh pure che è... è con noi, lo chiami tu dai. N: Va bene dai. A: ciao ciao. N: Va bene dai.*(prog. 11790 RIT 1781/11).
Il primo incontro si svolgeva, quindi, il 2.3.2012 tra SARCONE, PAOLINI e PAGLIANI nell'ufficio del primo, all'interno dell'immobile di proprietà di Salerno Salvatore, imprenditore cutrese. La sera, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio (cl. 1955, "Totò") commentavano l'incontro avuto con PAGLIANI e affrontavano la questione dell'impatto negativo sulla consorteria a causa della campagna mediatica di sensibilizzazione sulle

infiltrazioni successiva alle interditive prefettizie. *(M: Compa' la cosa tua o che si segue e la mandiamo avanti e qua facciamo una forza a livello <<IP>> A: E sì sennò... M: Perchè oggi come oggi bisogna farlo senno' qua a Reggio Emilia ormai qua ci hanno massacrato tutti. A. Ma se vogliono parlare con Giuseppe.... la situazione subito si può sostenere secondo noi o no? M: No no, solo lui... solo lui... perchè poi gli facciamo una forza pure quando' è che sarà in votazione compà. A: Eh. M: E... solo lui lo può fare e nessun altro più. A: E quanti bordelli non facciamo niente, lui ci segue a tutti e buona not... anzi hai visto che gli ha detto a Michele? Mi ha detto: "Mi dispiace, intanto io non lo conosco - mi ha detto - lo hanno messo subito in croce" mi ha detto. M: No no ma... è così. A: Devi andare appresso a Salvatore... e che cazzo quella cucuzza là. M: Chi è Salvatore? A: Il... anzi oggi non si è sbilanciato assai, oggi pare che... M: Salvatore chi? A: Salerno Salerno salerno. M: Ah... ma quello... quella è gente determinata, quello... cazzo l'ho gia visto che è una cucuzza. A: E sì. M: Quelli ragionano solo in quella maniera e basta compà. Quella è gente che non cambi. che hanno confidenza là nel Comune compà. A: Essi. M: Eh quelli hanno confidenza nel Comune... hanno, che sono attacciati con ste licenze, con ste cose... e non se la possono giustare, perchè la potenza è là capito? A. Eh. M. Eh. A. No lo mandiamo avanti mò noi senza più cristiani in giro, la mandiamo avanti noi se la vogliono mandare... M. Perchè... avvisiamo tutti sti giovani, tutti sti cosi, tutto Cutro si deve unire paro paro paro. A: Essi.. sì come infatti... M: Eh. A: Eh. M: Tutto Cutro per intero si deve unire. A: Puoi lavorare... non l'hai sentito che ha detto PAGLIANI: "Io sono amico di Antonio, di Alfonso, di Pasquale, non è che sono venuto...". M: Sì si sì. A Lo ha detto bello bello. Mmah. M: E va bene dai, poi ne parliamo. A: E ci sentiamo dai. Ciao ciao ciao. M: Ciao ciao.* (conversazione progressivo n. 11834, il RIT è il 1781/11).
A quell'incontro era seguita la famosa cena agli Antichi Sapori del 21.3.2012.
Medio tempore si erano sviluppate le vicende che avevano condotto alla azione intimidatoria ai danni del giornalista Franzini da parte di SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso, costui particolarmente afflitto dal precipitare degli eventi.

In vista della cena programmata PAOLINI si avvaleva della collaborazione di Arcuri Caterina, avvocato di origine curtese che in quel periodo militava nel centro destra con PAGLIANI per contrastare la bufera mediatica sulla cosca. La Arcuri, contattata da PAOLINI, sia pure con alcune remore, dava comunque la sua disponibilità a partecipare all'evento che PAOLINI stava organizzando (prog n. 12007 RIT 1781/11).
L'organizzazione materiale della cena faceva capo prevalentemente a PAOLINI Alfonso che, come prima cosa, si occupava della garanzia della presenza di PAGLIANI.
SARCONE Nicolino, dal canto suo, organizzava la *location* e contattava BRESCIA Pasquale per informarlo che la cena si sarebbe tenuta presso il suo ristorante e che sarebbero andato anche PAGLIANI; SARCONE esortava BRESCIA a chiamare e invitare i più seri, i più "puliti", quelli che "possono spendere una parola" (prog. 1698 RIT 188/12): *Pasquale - (Ride). Nicolino - Vedi che mercoledì abbiamo preso l'impegno là, vedi che viene quel ragazzo, devi avvisare a Rocco tu. Pasquale - Mercoledì? Dove? Nicolino - A Rocco GUALTIERI. Pasquale - Ma dove, all'ufficio da te? Nicolino - Alle 8 al tuo ristorante. Pasquale - La sera? Mercoledì. Nicolino - La sera. Pasquale - Va bene, voi fate le cose e io... non è che passate parola. Va beh, stiamo ai comandi vostri. Nicolino - Mo'... mo'... mo'*

mezz'ora fa ho telefonato, questo qua ho detto: Io sono libero mercoledì sera!" Pasquale - Come volete, come volete. Nicolino - Va bene? Pasquale - Va bene, va bene. Nicolino - Quindi, vedi a Francuzzo Ramieri, vedi a chi vuoi aggiornare i più vicini, i più... Pasquale - I più seri, dai. Nicolino - I più puliti. Quelli che possono spendere una parola. Pasquale - Uhm, va bene, va bene. Avete altri ordini? Nicolino - No, compa', mai ordini con voi. Pasquale - (Ride). Ci vediamo. Nicolino - Dai, casomai ci vediamo dopo più tardi, dai. Pasquale - Ciao, ciao, ciao."

Alla cena si presentavano tutti gli invitati. Grazie alle plurime conversazioni intercettate, al servizio di osservazione, pedinamento e controllo disposto (cfr. produzione 20.5.2016 Vol. D) e alle oramai pacifiche acquisizioni probatorie, veniva attesta la presenza di una molteplicità di persone. Tra queste, i massimi referenti del sodalizio emiliano, SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, nonché esponenti di spicco dello stesso, tra i quali, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi nonchè IAQUINTA Giuseppe, giunto a cena iniziata. Tra gli esponenti del mondo politico locale dell' area PdL, erano presenti, oltre a PAGLIANI Giuseppe, anche l'avv. Caterina Arcuri, il consigliere comunale Rocco GUALTIERI nonché l'avv. Antonio Sarzi Amade'. All'evento aveva partecipato anche la giornalista Isabella Trovato.

Il ritardo di IAQUINTA si faceva particolarmente sentire. Ed invero, sia SARCONE che PAOLINI contattavano ripetutamente IAQUINTA - al quale PAOLINI aveva già ricordato la cena della sera (prog. 12843 RIT 1781/11) - pressandolo affinché si presentasse alla cena in quanto la sua immagine pubblica (derivante anche dal figlio IAQUINTA Vincenzo) li avrebbe favoriti di fronte a PAGLIANI, consentendo loro di ottenere qualche considerazione da parte dei politici. Inoltre, nel corso della chiamata tra PAOLINI e IAQUINTA emergevano in sottofondo le voci di SARCONE Nicolino, Rocco e PAGLIANI. Quest'ultimo, facendo riferimento al presidente della Camera di Commercio Bini Enrico e al Presidente della Provincia Sonia Masini, appartenenti allo schieramento politico opposto, manifestava la volontà di "andargli contro". Essi, avevano infatti denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio reggiano. In tal modo PAGIANI ribadiva quanto già emerso in altra telefonata nella quale aveva detto di avere fatto una raccolta di articoli di stampa relativi agli attacchi sulle infiltrazioni mafiose da potere fornire ai suoi interlocutori (prog. n. 12415 RIT 1781/11).

Venivano dunque esortati ad intervenire sia COLACINO Michele (sebbene originariamente escluso dalla partecipazione), che IAQUINTA Giuseppe, sin da subito individuato come soggetto la cui partecipazione era ritenuta necessaria, tanto da essere stato "invitato" anche alla riunione preliminare tenutasi in via del tutto riservata.

E così, SARCONE contattava IAQUINTA Giuseppe dicendogli che con la sua presenza alla cena avrebbe consentito agli altri personaggi di ottenere una qualche considerazione dal politico.

Ed invero, così come risulta anche dall'ascolto della conversazione, IAQUINTA, alla domanda di SARCONE, diceva che era stato avvisato tardi (alle sette e trenta da Fruonzo); SARCONE gli diceva che avrebbero fatto brutta figura perché ogni volta che organizzavano un incontro lui non era mai presente e gli chiedeva, provocatoriamente, se per caso volesse evitare l'incontro con il politico. IAQUINTA rispondeva di essere tornato da poco da Milano,

mentre SARONE lo esortava ad andare per fare vedere "*i personaggi*" ed evitare che PAGLIANI dubitasse della gente con cui si era "*messo*". IAQUINTA acconsentiva, dicendo che gli sarebbe comunque occorsa mezz'ora per arrivare. Tra l'altro, nell'attesa della risposta, si percepisce distintamente, in sottofondo, la voce di PAGLIANI Giuseppe.
SARCONE commentava sarcasticamente l'assenza di IAQUINTA lamentandosi, sempre sarcasticamente, del fatto che era mancato anche al precedente incontro, quello riservato, che era avvenuto presso il suo ufficio (prog. 2008, RIT 188/12). Anche PAOLINI contattava IAQUINTA Giuseppe (prog. 12862 RIT 1781/11) affinché si recasse celermente al ristorante anche perché PAGLIANI gli voleva fare delle domande su Reggiolo. Nella attesa della risposta, si percepiva nuovamente la voce del PAGLIANI che diceva, appunto, che voleva fare la guerra al suo (di lei) uomo di punta (Enrico Bini).
Mentre PAOLINI era ancora al telefono con IAQUINTA, SARCONE chiamava COLACINO Michele, il quale non rispondeva (prog n. 2009 RIT 188/12). Immediatamente dopo SARCONE gli inviava un SMS con scritto: "Rsp è urgente". Alle 20:55 SARCONE richiamava COLACINO, che rispondeva al telefono ma, a causa della linea disturbata, non riuscivano a conversare. SARCONE inviava un altro SMS: "*Vieni urgente da Pasquale Brescia al ristorante*" e COLACINO rispondeva con un altro SMS: "*Ho un appuntamento con il costruttore, per le dieci sono al ristorante*" (prog. 2014-2015 RIT 188/11); PAOLINI contattava un'altra volta IAQUINTA, chiedendo dove si trovasse mentre SARCONE diceva: "*Ma quello è arrivato? Chiamalo, vedi un po' dov'è*". IAQUINTA riferiva di trovarsi nei pressi del Mc Donald (prog. n. 12864 RIT 1781/11).

I temi della cena sono noti e ricostruiti anche grazie ad una serie di conversazioni telefoniche captate dopo la riunione. In linea generale da queste telefonate successive emergeva che i temi dell'incontro si erano mossi sostanzialmente lungo ben chiare linee orientative: le tangenti pagate dalla cosca emiliana degli ultimi 30 anni alle cooperative edili; le ingiuste campagne di stampa contro i cutresi; la volontà di utilizzare il PDL per contrastare la Masini; le accuse contro il Presidente della Camera di Commercio BINI nonché contro l'attività, ritenuta dissennata, del Prefetto Antonella De Miro. Eloquenti le conversazioni captate tra PAGLIANI e la sua compagna Sonia e quella tra il politico e l'Avv. Antonio Sarzi Amadè, che pur aveva manifestato la sua disapprovazione per la presenza di alcuni dei commensali.
Anche gli effetti della cena sono ben noti. Richiamando qui quanto già analizzato (cfr. Cap. XIII) si ricorda che nei primi giorni di luglio del 2012 erano stati emessi alcuni provvedimenti di diniego di porto d'armi e munizioni, per mancanza dei requisiti morali richiesti dalla normativa nei confronti di alcuni dei partecipanti alla cena. I provvedimenti venivano adottati nei confronti di MUTO Antonio (cl. 55), PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale nonché, appunto, di IAQUINTA Giuseppe. Alla base, la considerazione che tali soggetti erano stati visti alla cena in compagnia di pericolosi pregiudicati, i cui nomi venivano elencati nei suddetti provvedimenti (SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE Grande Giuseppe, DILETTO Alfonso, Floro Vito Gianni e COLACINO Michele). Per effetto di tali provvedimenti i soggetti destinatari venivano obbligati a cedere le armi a soggetti terzi (cfr. produzioni 2.2.2017).

7.9. La perquisizione in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza della custodia cautelare emessa dal G.I.P. quella del 2 febbraio 2015.

Il 28.1.2015, giorno in cui fu data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, venne seguita una prima perquisizione, alla quale partecipò il Luogotenente Santini sentito, sul punto, all'udienza 16.06.2016. In quella occasione venne trovata una cassaforte nella camera da letto della abitazione di IAQUINTA. Al suo interno erano collocate delle chiavi di cassette di sicurezza di istituti bancari. Venne inoltre individuata, nel garage, nel seminterrato, un'altra cassaforte nascosta dietro dei mobili. Nel corso della attività di perquisizione IAQUINTA consegnò un porto di fucile, poi sequestrato, specificando di non detenere quell'arma (né altre) in quanto gli era stato in precedenza revocato il porto d'armi.

In data 2.2.2015, su delega della Procura della Repubblica di Bologna, Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Fiorenzuola e del Nucleo Investigativo di Piacenza effettuavano una perquisizione presso l'abitazione di IAQUINTA Giuseppe a Reggiolo, in via Chopin, numero 23. La perquisizione veniva effettuata alla sola presenza di IAQUINTA Vincenzo e della madre Sorrentino Vittoria, in quanto IAQUINTA Giuseppe era stato tratto in arresto il precedente 31.1.2015 in esecuzione delle ordinanze di cattura emesse dal GIP di Bologna all'esito dell'indagine *AEMILIA*. Nel corso di quella attività (cfr. testimonianza Maresciallo Cotza, udienza 16.6.2016 e produzioni udienza 6.7.2016) veniva rinvenuta una scatola di cartucce calibro 12, marca Mirage, collocate all'interno di in un cassetto di una credenza posta all'ingresso del soggiorno unitamente ad un mazzo di chiavi di 2 cassaforti. All'interno del comò della camera da letto dei coniugi IAQUINTA venivano rinvenute: cinque cartucce calibro 38 special, marca Winchester, e sei cartucce calibro 7,65, marca GFL; una scheda SD per macchina fotografica. Tra l'altro, all'interno di questo cassetto, oltre a una scheda SD per macchina fotografica, veniva rinvenuto un biglietto da a visita con intestazione D'urzo Impresa Costruzioni, recante il numero di telefono 3358276282 riferibile a Mimmo D'Urzo, persona offesa nel presente procedimento penale (cfr. capo 53) che, dalle risultanze in SDI, era stato interrogato anche dal Poliziotto MESIANO Domenico. La cassaforte della camera da letto conteneva esclusivamente oggetti personali dei coniugi, mentre la cassaforte riposta nel sottoscala conteneva, custodite all'interno di una busta, due pistole, tre scatole di munizionamento e un bossolo esploso: un revolver marca Smith & Wesson, calibro 357 magnum, modello 340 air light, con matricola CJT4765; un'altra pistola marca KELT-TEC, modello P32, calibro 7,65 browning, matricola CFG57; una scatola bianca a marchio Winchester, contenente 50 cartucce calibro 32 auto. 7,65, marca Winchester; una scatola di colore verde contenente 50 cartucce, calibro 38 special, marca Fiocchi; una scatola di colore bianco a marchio Winchester, contenente 22 cartucce calibro 38 special, marca Winchester; 4 cartucce calibro 38, marca GFL; e un bossolo di cartuccia esplosa, marca Winchester, calibro 38 special.

Dette armi risultavano essere state denunciate originariamente da IAQUINTA Vincenzo in quanto titolare di porto d'armi per uso difesa personale, poi denunciato come smarrito in data 28.3.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Rho. IAQUINTA Giuseppe risultava invece destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia (numero 5884/A.09.area1 del 5.7.2012), proprio in virtù delle sue frequentazioni con personaggi ritenuti vicini alla cosca GRANDE ARACRI. Per questa

ragione gli era stato imposto di cedere le armi fino a quel momento legittimamente detenute (diverse da quelle rinvenute nel corso della perquisizione che erano state denunciate dal figlio VINCENZO), entro trenta giorni. La cessione era stata effettuata nel 2012. La perquisizione veniva poi estesa agli uffici della COSTRUZIONI IAQUINTA dove venivano sequestrati tutti i dispositivi informatici e vari fogli manoscritti. Due di questi fogli (uno scritto in inglese e l'altro in italiano) erano relativi a uno strumento finanziario di cambio euro/dollaro recante l'annotazione dell'e-mail di Giulio Alberico. Venivano inoltre rinvenuti altri documenti: l'istanza di revoca del provvedimento prefettizio di esclusione della COSTRUZIONI IAQUINTA S.r.l. dalla white list (atto del 22.7.2013); una busta indirizzata all'Avvocato Taormina Carlo, contenente dieci fogli in copia relativi a riunioni del gruppo interforze per l'acquisizione di elementi informativi utili alla determinazione del Prefetto in materia di informazioni antimafia; la documentazione di Porto Kaleo recante informazioni relative alle spese condominiali dell'abitazione di IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo sita in Porto Kaleo per l'anno 2014; un biglietto da visita della EDILCURCIO (con sede in Corte dei Frati, via Bellaria, 14); un biglietto da visita contenuto all'interno di un apposito raccoglitore per biglietti da visita del Luogotenente Giovanni Turrisi, Comandante del Nucleo Informativo dei Carabinieri di Reggio Emilia; nonché un biglietto da visita dell'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico (con studio legale in Cutro, in via Marco Polo, 20).
IAQUINTA Vincenzo forniva poi la chiave di un cassetto della scrivania dell'ufficio, all'interno del quale venivano rinvenute e sequestrate delle munizioni, nonché un caricatore di pistola.
Si trattava, in particolare, di 8 cartucce sfuse, calibro 38 special, marca Winchester; un caricatore per pistola semiautomatica recante il logo Vincenzo Bernardelli Gardone (VBG), contenente 6 cartucce al suo interno, calibro 25 auto, 6,35 millimetri, marca FC.
Queste ultime cartucce erano riferibili alle armi precedentemente possedute da IAQUINTA Giuseppe e da lui cedute al fratello IAQUINTA Luigi. Ed invero, il caricatore sequestrato era compatibile con la pistola ceduta a quest'ultimo marca Bernardelli, calibro 6,35, matricola 116960, di calibro 9 corto.
Tutte le armi rinvenute vennero sequestrate in via cautelare ex art. 41 T.U.L.P.S.
Il giorno dopo, la Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, aveva emesso il decreto di sequestro, poi notificato a IAQUINTA Vincenzo.
Alle suddette perquisizioni seguiva la comunicazione di notizia di reato numero 70/2-13-7 datata 4.2.2012 nei confronti di IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo.

7.10. Le armi

In ordine alle armi e al munizionamento sequestrato nella abitazione di IAQUINTA Giuseppe ha riferito anche il Colonnello Donghi del RIS di PARMA (cfr. udienza 16.6.2016). Le sue indagini erano rivolte ad accertare se il caricatore rinvenuto nell'ufficio di IAQUINTA Giuseppe fosse compatibile con le armi sequestrate e detenute nella cassaforte e denunciate da IAQUINTA Vicenzo, o se fossero compatibili con quelle in precedenza detenute da IAQUINTA Giuseppe e delle quali doveva disfarsi completamente secondo quanto imposto dal decreto prefettizio del 5.7.2012: *"le armi sono riferibili a Iaquinta Vincenzo. Le armi sono due: un revolver di marca Smith & Wesson, quindi allestimento americano, solo a doppia azione, è un modello 340 SC, 357 magnum di calibro, con la matricola CJT4765. L'arma,*

risultata regolarmente efficiente al fuoco, è un'arma di tipo comune da sparo, come peraltro riportato dall'indicazione cat 13060, che si riferisce all'iscrizione del prototipo, di questo prototipo d'arma all'abrogato catalogo delle armi comuni da sparo. La seconda arma è un'arma di allestimento americano sempre, ma una pistola semiautomatica in calibro 7,65 browning (o 32 auto, secondo la denominazione americana), anche questa a funzionamento solo a doppia azione, marca KELT-TEC, modello P32, avente matricola CFG57, completa del relativo caricatore, anche questa presente con i punzoni di collaudo italiani, quindi risulta regolarmente importata in Italia secondo la normativa vigente dell'anno 2008, anche questa reca il numero di iscrizione 1767 all'abrogato catalogo delle armi comuni da sparo, in presenza di tutte le iscrizioni e i punzoni previsti per norma di Legge, anche questa da qualificare come un'arma del tipo comune da sparo.
I proiettili che sono stati rinvenuti, calibro 38 special Smith & Wesson e del calibro 32 auto, alle due pistole e tutte le munizioni 38 special sono munizioni per revolver che si prestano a essere esplose anche in armi del calibro 357 quale quella in esame.
Quindi questa differenza di calibro (357 l'arma, 38 special la munizione) non crea anomalie di funzionamento.
Erano ulteriormente disponibili delle munizioni calibro 12, che non sono compatibili con nessuna delle due armi e risultano ritrovate presso l'abitazione di via Chopin, numero 23. In più, che non ha nulla a che fare sia per calibro che per allestimento merceologico, quindi per marca, con queste armi, un caricatore per pistola semiautomatica allestita dalla società italiana Vincenzo Bernardelli per munizioni 635 browning che conteneva sei cartucce 635 browning.

Quanto alla compatibilità del caricatore con l'arma prima detenuta da IAQUINTA Giuseppe, una Bernardelli modello 68, le analisi tecniche, benché effettuate su una sola fotografia della arma, avevano concluso in senso affermativo: *"a richiesta fu stabilire se questo caricatore potesse dirsi compatibile con un'arma di cui avevo solamente una foto, però quest'arma era dalla foto riconoscibile come una Bernardelli modello 68. Nella foto stessa questa pistola veniva riportata completa di un caricatore, ma, diversamente da questo caricatore da sei cartucce, il caricatore nella foto era da otto cartucce. Allora, la risposta a questo quesito è sì, il caricatore è compatibile, perché, come comunicato dalla stessa società Bernardelli, che abbiamo contattato direttamente, i modelli 68, cioè questa tipologia di pistola semiautomatica, veniva commercializzata tanto con un caricatore da otto colpi quanto con un caricatore da sei. Il kit completo base era previsto con i due caricatori. Quindi, che questo caricatore sia della marca Vincenzo Bernardelli, è certo, perché reca il logo della società produttrice, quindi questo è un caricatore per pistola Bernardelli. Alla domanda se fosse compatibile con questo modello 68, documentato in atti come in possesso di Iaquinta Luigi, sì, lo è sicuramente. Potrebbe essere il secondo caricatore... Alla domanda se è compatibile con questo modello d'arma, sicuramente sì, perché questo modello*
veniva con due caricatori, con quello da otto, fotografato unitamente all'arma, e con quello da sei. Chiaro che potrebbe essere compatibile, vista la tipologia, con tutte le pistole Bernardelli derivate dal modello base, che si chiama Vest Pocket. Quindi tutte le pistole Bernardelli si prestano all'impiego anche di questa tipologia di..."

All'udienza del 29.6.2016 sono stati acquisiti gli accertamenti tecnici svolti sulle armi in questione

Gli accertamenti sulle armi non sono unicamente quelli tecnici ora indicati
Una prima, ulteriore, indagine, è stata effettuata sulle richieste di rinnovo del porto d'armi nelle varie annualità. Le conclusioni della consulenza tecnica, peraltro nemmeno smentite dagli stessi imputati – che come vedremo sono amissivi, sul punto, sia pure sminuendo la portata dei fatti - non lasciano dubbi sul fatto che IAQUINTA Giuseppe abbia firmato, con il nome del figlio, le richieste di rinnovo di porto d'armi nei termini che seguono (cfr. produzioni PM 19.10.2016):

-La firma X7 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2008/2009" del 27.07.2008 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta. Il confronto con il materiale comparativo a disposizione di Iaquinta Giuseppe ha messo in evidenza delle corrispondenze che non consentono l'attribuzione allo stesso.
-La firma X8 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2006/2007" del 06.06.2006 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta. 60
-La firma X9 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2009/2010" del 14.09.2009 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma X10 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2011/2012" senza data non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-Il testo del documento X11 Delega al ritiro del Porto d'arma, scritto a mano in stampatello con firma "Vincenzo Iaquinta" senza data appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma del documento X11 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma X12 "Vincenzo Iaquinta" apposta su una pagina estratta dalla dichiarazione dei redditi con data del 24.08.2010 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.

L'altro accertamento che è stato svolto è quello relativo all'utilizzo, da parte di IAQUINTA Vincenzo, delle armi, che l'imputato ha dichiarato usare non solo per la difesa personale, ma anche per svago, in quanto solito recarsi al poligono con il padre nelle occasioni in cui si trovava a Reggio Emilia (cfr. *infra*, dichiarazioni imputato IAQUINTA Vincenzo).
Gli esiti dell'accertametno sono compendiati nella nota acquisita insieme ai relativi allegati, con il consenso delle parti, più volta sopra indicata. (cfr. verbale udienza 10.8.2017, e produzione 14.9.2017).
I Carabinieri di Fiorenzuola, quindi, procedevano a verificare per il tramite della Squadra Mobile di Reggio Emilia l'effettiva frequentazione, da parte di IAQUINTA Vincenzo, del

poligono di tiro a segna nazionale TSN di Reggio Emilia. Dall'accertamento svolto presso il poligono di tiro è emerso che IAQUINTA Vincenzo non è mai stato iscritto e non ha mai frequentato il poligono, cui è possibile accedere solo in caso di iscrizione *(cfr. s.i.t. di PICCOLO Pietro del 16/06/2017: "Posso dichiarare con certezza che all'interno del tiro a segno di cui io sono presidente possono accedere alla "linea fuoco" solo persone iscritte e solo dopo aver fatto il corso di maneggio armi per coloro i quali sono sprovvisti di licenze di porto d'arma; per tale ragione, posso dire che IAQUINTA Vincenzo non ha mai sparato presso questo poligono")*.

La verifica è stata estesa anche alla limitrofa armeria "Bersaglio Mobile", dotata di poligono interno. Presso la stessa armeria, IAQUINTA Vincenzo, alla presenza del padre Giuseppe e di 4 o 5 uomini coetanei e conterranei del padre, aveva acquistato le due armi detenute ed in seguito sequestrate, relative al capo di imputazione n 140 quinquies. Il titolare dell'armeria LUBRANO Primo, sentito a S.I.T., oltre a confermare tale circostanza, fornendo anche le dichiarazioni di vendita, ha fornito anche più di un particolare relativo all'acquisto della seconda arma. Il 17.5.2008, infatti, in occasione dell'acquisto della seconda arma, la KEL-TEC modello P32 Browning cal. 7,65, IAQUINTA Vincenzo aveva utilizzato il poligono privato dell'armeria per provare l'arma appena acquistata. Secondo quanto riferito dal titolare dell'armeria, quella è stata l'unica volta in cui IAQUINTA Vincenzo ha usufruito del poligono dell'armeria, che è destinato solo ed esclusivamente alla prova delle armi acquistate o riparate.

Inoltre, lo stesso IAQUINTA Vincenzo in un'intervista concessa al Resto del Carlino e pubblicata il 4.3.2016 sulla versione on-line del quotidiano, nel rispondere ad una domanda che richiamava il capo di imputazione a suo carico, rispondeva affermando che lui aveva sparato "una sola volta, al poligono":

GIORNALISTA: "L'hanno rinviata a giudizio per due pistole acquistate da suo padre per sua sicurezza personale." IAQUINTA Vincenzo "Già, figurarsi se la 'ndrangheta se ne fa qualcosa, delle mie pistole. Ho sparato una sola volta, al poligono". (Ride amaro)"

7.11. Collaboratori di giustizia.

Un importante contributo probatorio relativo alla figura di IAQUINTA Giuseppe è stato dato dai collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore che hanno, ciascuno per le proprie conoscenze, fornito informazioni circa la figura, le relazioni, le attività ed il ruolo di IAQUINTA nell'ambito dei rapporti con gli esponenti del sodalizio e di alcune attività della associazione criminosa.

7.11.1. GIGLIO Giuseppe

Partendo dalle dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe, egli ha fornito un inquadramento generale sulla figura di IAQUINTA Giuseppe all'udienza del 13.12.2016, rispondendo alle domande del Tribunale.

In quella sede il collaboratore ha dichiarato di aver sempre sentito parlare di IAQUINTA Giuseppe, ma di averlo incontrato pochissime volte.

Il primo ricordo di IAQUINTA risale agli anni 2007-2007 allorquando Gianfranco Bertellè, titolare di una concessionaria di GUALTIERI, molto amico con i titolari di una società di Leasing (ING Leasing) gli chiese di effettuare un'operazione fittizia di vendita immobiliare per consentire a IAQUINTA, imprenditore edile, di liberarsi di abitazioni che non riusciva a vendere.
GIGLIO ricorda, in particolare, di averlo incontrato insieme a BLASCO nei pressi di un bar davanti ad una latteria. In questa occasione i due si erano appartati a parlare, ma BLASCO gli rivelò poi che avevano parlato di operazioni di falsa fatturazione che stavano effettuando insieme.
In altra occasione BLASCO gli aveva raccontato anche che avevano trovato lavoro a una amica di IAQUINTA presso il negozio di telefonia di Omar COSTI.
IAQUINTA aveva anche partecipato alla cena presso il ristorante Antichi Sapori con il politico PAGLIANI essendo perfettamente a conoscenza delle ragioni per le quali la riunione era stata indetta.
GIGLIO ha comunque precisato che IAQUINTA frequentava non solo coloro che avevano partecipato alla riunione (BRESCIA, SARCONE, COLACINO..) ma anche altri affiliati, tra i quali BLASCO, DILETTO, e SILIPO Antonio. Con BLASCO e PAOLINI effettuava, soprattutto, operazioni di falsa fatturazione.

Tra IAQUINTA e GRANDE ARACRI Nicolino, ha spiegato il collaboratore, intercorrevano buonissimi rapporti, tanto che era stato invitato ai matrimoni delle figlie del boss.
IAQUINTA si era occupato, insieme a GUALTIERI Antonio di un operazione per l'acquisizione di una partita di denaro di provenienza estera scontati del 50% (AFFARE BLINDO) condotta con la collaborazione della commercialista bolognese TATTINI Roberta. I dettagli della operazione non sono noti al collaboratore perché di questa operazione gliene aveva parlato SARCONE Nicolino senza parteciparvi direttamente. Appartiene, poi, al campo delle deduzioni personali il fatto che dell'affare fosse a conoscenza anche GRANDE ARACRI Nicolino e che IAQUINTA sapesse dell'interessamento di costui, posto che era noto a tutti i sodali che in quel periodo GUALTIERI Antonio aveva preso il posto di VILLIRILLO come rappresentante del boss sul territorio emiliano.
IAQUINTA aveva dato anche la sua disponibilità a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un pool di imprese per la realizzazione di alcuni appalti inerenti impianti turistici e costruzioni di impianti eolici e fotovoltaici in Calabria. SARCONE Nicolino aveva proposto anche a GIGLIO di entrare a fare parte di questo pool di imprese, ma il collaboratore aveva rifiutato l'offerta.

Queste le partole rese dal collaboratore di giustizia all'udienza 13.12.2016
P. – Va bene. Passerei a trattare la posizione di Iaquinta Giuseppe, di cui lei ha già parlato. Ci vuole descrivere chi è Iaquinta, di cosa si occupa e che rapporti di affari ha con i componenti del gruppo?
DICH. GIGLIO G. – Iaquinta, diciamo che io ne ho sempre sentito parlare, perché, fra l'altro, c'ha dei parenti giù in Calabria dove abito io, giù a Crotone. L'ho incontrato pochissime volte, francamente. So che è un imprenditore, anche se nel 2007-2008 Gianfranco Bertelè... Questo, non ne ho parlato neanche con la Pubblica Accusa nell'interrogatorio, mi è

venuto in mente in questo momento. Aveva delle costruzioni che non riusciva a vendere e il Bertelè, che aveva una concessionaria di autoveicoli già a GUALTIERI, che era molto amico con il leasing ING LEASING, mi chiese che c'era lo stesso Iaquinta, che era amico anche con quello del leasing, per mettere in piedi qualche vendita fittizia per liberarsi di alcuni beni. Poi da lì l'ho incontrato sul percorso insieme con Blasco. Francamente, abbiamo avuto un incontro davanti alla latteria, io ero con Blasco. Eravamo al bar, è arrivato Iaquinta con la sua macchina. C'era anche un figlio o due, adesso non ricordo, ma era con i suoi figli. Ci siamo salutati e poi si sono messi in disparte con lo stesso Blasco. Hanno parlato dieci minuti, un quarto ora e poi è andato via. Quando Iaquinta è andato via, poi il Blasco mi disse che stavano facendo qualche operazione insieme di falsa fatturazione. Poi mi ha...

P. – Quindi, in definitiva... Prego, dica.

DICH. GIGLIO G. – In un'altra occasione mi ha raccontato che avevano trovato il lavoro a una sua amica, fra l'altro, al negozio della Tre da Omar Costi. Diletto mi disse che era alla riunione del politico PAGLIANI. Altro su Iaquinta, francamente, non ricordo in questo momento.

... P. – Allora, GIGLIO, ci dica tutte le persone che fanno parte del gruppo, che sono accusate di essere state parte del gruppo, affiliati, associati, a disposizione, che a lei risulta essere al contempo persone frequentate, per rapporti d'affari o per altro, da Iaquinta: ha detto Blasco; faccia mente locale a tutti gli episodi su cui ha riferito.

DICH. GIGLIO G. – Blasco, Diletto, Nicolino Sarcone, Antonio Silipo. In questo momento...

P. – ...non le vengono altri nomi.

DICH. GIGLIO G. – No. Tutti quelli che...

P. – Quelli della riunione, per esempio.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Poi lasci stare COLACINO, Brescia, tutti quelli della riunione che c'è stata al ristorante di Brescia. C'era quell'intervento che dovevano fare a Milano tra lo stesso Iaquinta con Sarcone, con Diletto, Blasco.

P. – Una domanda sulla quale le chiedo di fare molta attenzione: se le risultano (lei ne ha già parlato, quindi si concentri bene su questa domanda) contatti diretti e personali di Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI.

DICH. GIGLIO G. – Diretti, che si è incontrato Nicolino GRANDE ARACRI *con Iaquinta?*

P. – Sì. Sì. Sì.

DICH. GIGLIO G. – Io so che avevano un bel rapporto. Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI.

P. – Noi abbiamo degli elementi. Io vorrei sapere quello che lei sa.

DICH. GIGLIO G. – So che è stato invitato anche ai matrimoni delle figlie dello stesso Nicolino.

P. – Ci è andato?

DICH. GIGLIO G. – Questo, francamente, poi non...

P. – Comunque l'invito c'era.

DICH. GIGLIO G. – C'è stato l'invito, quello sì. Quello, francamente, sì.

P. – Poi?

DICH. GIGLIO G. – Incontri diretti adesso non mi vengono in mente, signor Presidente.

P. – Per esempio, durante l'estate, le vacanze, le risulta com'erano ubicate le abitazioni di villeggiatura? Se erano vicine, se erano lontane.

DICH. GIGLIO G. – Questo, non ne sono a conoscenza, se sono vicine le... No, questo no.

P. – Va bene. Le risultano iniziative (ovviamente, ci specificherà il carattere di queste iniziative economiche, se erano lecite, illecite, se comprendevano attività illecite) concordate da parte di Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI, *in particolare un'iniziativa non andata a buon fine per l'acquisto di denaro provento di denaro all'estero con sconto del 50%, un episodio di cui lei ha parlato?*

DICH. GIGLIO G. – Sì. So che stavano facendo un'operazione, la stava curando EDIL TETTI, GUALTIERI Antonio.

P. – Lei ne ha già parlato a lungo, di questa cosa. Io vorrei che lei puntualizzasse se le risulta che in quest'operazione era coinvolto GRANDE ARACRI *Nicolino e se in quest'operazione era coinvolto anche Iaquinta e se Iaquinta era a conoscenza della partecipazione alla medesima operazione di* GRANDE ARACRI *Nicolino.*

DICH. GIGLIO G. – Presidente, io non so se era a conoscenza che lo stesso GRANDE ARACRI*... Però le devo capire che, se io faccio un intervento con GUALTIERI Antonio e so che GUALTIERI Antonio è una persona che in quel momento sta gestendo gli affari di Nicolino, so anche che Nicolino ne è a conoscenza.*

P. – Questo è il suo pensiero.

DICH. GIGLIO G. – Eh?

P. – Quindi Iaquinta lavorava per quest'operazione con GUALTIERI.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Stava operando con GUALTIERI in quel momento, stava facendo delle operazioni insieme con GUALTIERI.

P. – Che era il gestore degli affari di GRANDE ARACRI *Nicolino anche.*

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. In quel momento, dopo il Villirillo, è intervenuto GUALTIERI e stava gestendo in quel momento gli affari di Villirillo.

P. – E che GUALTIERI fosse il gestore degli affari di GRANDE ARACRI *era una circostanza nota a tutte le persone che operavano in quest'ambito: sì o no?*

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo, certo. Sappiamo tutti come sono andate le cose.

P. – Va bene. Le risultano contatti di Iaquinta con la commercialista TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e Villirillo Romolo? Ne ha appena accennato, ci dica quello che sa.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sapevo che c'erano delle trattative in corso tra la TATTINI GUALTIERI e Iaquinta pure, che era coinvolto.

P. – Per fare cosa?

DICH. GIGLIO G – Francamente, so che stavano curando acquisti di denari; però, francamente, l'operazione in sé nei particolari, non la conosco. Di questo, ne sono venuto a conoscenza dallo stesso Nicolino Sarcone, francamente, in un'occasione che eravamo riusciti a parlare.

P. – E le fece i nomi di tutti costoro?

DICH. GIGLIO G. – Sì, che stavano curando un'operazione. La stava curando GUALTIERI e... Sì.

P. – Con tutti questi soggetti.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Era coinvolto anche Crivaro Antonio, se non ricordo male.

P. – Le risulta che la vicenda cosiddetta appropriazione indebita del denaro del GRANDE ARACRI *e dell'associazione da parte di Villirillo Romolo sia stata discussa e affrontata dagli*

esponenti di questo gruppo in presenza di Iaquinta o che costui ne fosse a conoscenza perché messo al corrente da taluno di costoro?

DICH. GIGLIO G. – Io, francamente, non so se è stata discussa in presenza di Iaquinta, però le posso dire che ognuno di noi sapeva quello che era successo, perché il GRANDE ARACRI *dopo che il Villirillo gli ha sottratto i soldi, ha cercato di fare terra bruciata intorno al Villirillo. Quindi sapevamo tutti quello che era successo.*

P. – Però lei non può dire per scienza diretta che ne fosse al corrente anche Iaquinta. Lo desume.

DICH. GIGLIO G. – No, non ne sono..

P. Lo presume, ma non ha un'informazione diretta: è così?

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente, signor Presidente.

P. – Una domanda su un tema che lei ha già affrontato, ma vediamo come lo ripropone sulla base della mia domanda: le risulta che Iaquinta abbia dato disponibilità a GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese per realizzare appalti in Calabria con oggetti vari, villaggi turistici, impianti eolici, fotovoltaici? In sostanza, se Iaquinta era impegnato a partecipare a questo pool di imprese per fare queste cose, se aveva interesse a ottenere da GUALTIERI il consenso che anche lui entrasse in queste iniziative.

DICH. GIGLIO G. – Sì, se n'è parlato, è stato proposto anche a me dallo stesso Nicolino Sarcone, francamente. Se n'è parlato, però...

P. – Se n'è parlato e lei cosa sa di Iaquinta in particolare?

DICH. GIGLIO G. – So che c'era questo progetto in essere, a me è stato proposto da Nicolino se volevo entrare nel circuito, gli ho detto che in quel momento non ero in condizione di poterlo fare, e quindi la cosa non mi interessava.

P. – Questa disponibilità era stata chiesta, oltre che a lei, anche alla persona di cui stiamo parlando, che lei sappia?

DICH. GIGLIO G. Sì, so che è stato chiesto anche a Iaquinta, sì.

P. – Va bene. Ancora una domanda (stiamo concludendo su questo punto): cosa sa dei rapporti tra Paolini Alfonso e Iaquinta?

DICH. GIGLIO G. – Io so che c'erano delle false fatturazioni insieme con Blasco e con Paolini Alfonso. Altri rapporti, non ne sono a conoscenza, almeno non mi sembra di ricordare.

P. – Va bene. Infine..,

DICH. GIGLIO G. – Al di fuori della costruzione di Milano, che era stata proposta.

P. – Infine, lei ha detto che Iaquinta ha partecipato alla cena al ristorante con l'Avvocato PAGLIANI. Mi pare di aver sentito questo.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

P. – Sa se Iaquinta fosse a conoscenza degli scopi dell'incontro? Erano gli stessi per cui era stato invitato anche lei?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Sapevamo tutti per che cos'era quella cena.

All'udienza del 18.11.2016 GIGLIO aveva già riferito di non avere contatti frequenti con IAQUINTA, che aveva incontrato solo qualche volta in Calabria durante le ferie estive e a Reggio Emilia al bar davanti alla latteria. In quella occasione Giuseppe IAQUINTA arrivò, salutò, prese un caffè e poi si appartò a parlare con BLASCO che poi gli disse che stava

portando avanti degli affari con IAQUINTA Giuseppe. BLASCO gli disse anche che IAQUINTA *"era una persona molto vicina a loro, che trovava delle fatture e gli faceva guadagnare dei soldi"*. Pur non sapendo se fosse affiliato, GIGLIO ha puntualizzato che IAQUINTA era "uno dei nostri", "a disposizione" per quanto a sua conoscenza, in specie nella attività di falsa fatturazione.

BLASCO, SARCONE e DILETTO gli accennarono anche ad un'operazione immobiliare molto importante che avrebbero dovuto fare con IAQUINTA e legata alla costruzione di 150 appartamenti nella zona di Milano.

Queste le dichiarazioni del collaboratore all'udienza 18.11.2016

P. M. – Iaquinta Giuseppe?

...

DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo, ci trovavamo con il Blasco di fronte alla latteria a Reggio Emilia, la latteria GIGLIO, c'è un bar di fronte. Dopo qualche minuto è arrivato Iaquinta Giuseppe, con uno dei figli. E si sono appartati, hanno parlato dieci minuti e poi è andato via. E poi lui mi ha detto che faceva anche con lui della fatturazione, facevano insieme della fatturazione in giro.

P. M. – Questo glielo ha detto Blasco.

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, in quell'occasione che eravamo lì.

P. M. – Blasco le ha detto i rapporti di Iaquinta con gli altri del gruppo, Sarcone, Paolini piuttosto che Silipo e non so chi altri?

DICH. GIGLIO G. – Sì. Mi ha detto che era una persona molto vicina a loro, che trovava delle fatture e gli faceva guadagnare dei soldi, insomma.

P. M. – Quindi secondo sempre le stesse modalità che lei ha già descritto.

DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.

P. M. – Però lei non ha mai partecipato a queste operazioni dove c'era Iaquinta, giusto?

DICH. GIGLIO G. – No, non ho mai partecipato.

.....

P. M. – Senta, nel corso dell'interrogatorio del 28-29 giugno del 2016, lei ha riferito delle circostanze, che ritengo importante rilevare, quando ha parlato di Iaquinta Giuseppe. Faccio la contestazione, pagina 61: "Anche Blasco, ad esempio, in un'occasione, per esempio quando è venuto al bar lì, come si chiama... Iaquinta, mi ha detto. E' dei nostri. Sì, perché Iaquinta è venuto a trovare Blasco davanti alla latteria GIGLIO. Si sono appartati due minuti. Iaquinta è dei nostri, dice" E poi ci spiega cosa vuol dire essere dei nostri, insomma.

PRESIDENTE

<<Ed è nel verbale?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<No. Se ce lo vuole spiegare>>

PRESIDENTE

<<Ah, ecco, va bene, quindi se lo deve spiegare lui>>.

PRESIDENTE

P. – Ha sentito, GIGLIO?

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Poi fa una differenza rispetto a coloro per cui invece si diceva: "Fai conto che stai parlando con me".

PRESIDENTE

P. – Allora, innanzitutto a questa contestazione, lei come risponde?

DICH. GIGLIO G. – No, ma la contestazione... perché è quello che spiegavo io prima: quando dico che il Iaquinta era vicino, era a disposizione per quanto riguardava le fatture, è una persona che non so se sia affiliata, ma non penso, ma era molto vicino ai soggetti.

P. – Quindi la frase che Blasco le avrebbe detto "è dei nostri", lei la ricorda?

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo. Che è a disposizione, è la stessa cosa. O dico che è dei nostri o dico che è a disposizione, non cambia nulla.

P. – Va bene. E poi un'altra domanda le ha fatto il Pubblico Ministero: lei avrebbe dato una spiegazione sul diverso significato fra il dire "è dei nostri" oppure il dire "fai conto che stai parlando con me", con riferimento a una terza persona.

DICH. GIGLIO G. – Sì, a una persona affiliata, diciamo che posso parlare liberamente anche con lui, perché riporta pari pari la conversazione che viene fatta, la riporta a chi di dovere.

P. – Quindi il "fai conto che stai parlando con me" è riferito a un affiliato: d'accordo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

...

P. M. – Prima di passare all'album, GIGLIO, le volevo fare una contestazione per la memoria: a pagina 36 dell'interrogatorio del 4 luglio, ha riferito una circostanza di un affare di Iaquinta Giuseppe nella zona di Milano

DICH. GIGLIO G. – Non me l'ha chiesto.

P. M. – Come?

DICH. GIGLIO G. – Non me l'ha chiesto. Un lavoro che dovevano fare...

P. M – Ecco, ci dica.

DICH. GIGLIO G. – Iaquinta aveva preso un lavoro nella zona di Milano. Dovevano farlo insieme con Blasco, Sarcone, Diletto. Poi non so se è andato in porto, perché a me ne hanno parlato; però, francamente, se poi è andato in porto, io, questo, non glielo so dire.

P. M – Chi gliel'ha detto, a lei, questa cosa?

DICH. GIGLIO G. – Sia Blasco sia Nicolino Sarcone. Anche Diletto mi accennò qualcosa.

P. M. – Sa quest'affare in che cosa consisteva? Ha detto genericamente una costruzione. Sa che cosa...?

DICH. GIGLIO G. – Erano diversi appartamenti da fare, però non so altro, francamente.

P. M. – A pagina 37 dell'interrogatorio del 4 luglio, ha detto: "So che dovevano fare un grosso lavoro a Milano, non so adesso se sono centocinquanta appartamenti, ma so che era un grossissimo lavoro a Milano e il lavoro avveniva tramite Iaquinta Giuseppe".

DICH. GIGLIO G. – Esatto. Erano diversi appartamenti, erano oltre centocinquanta appartamenti.

P. M. – Diversi, però in un ordine di centocinquanta, insomma tanti, tanti.

DICH. GIGLIO G. – Un lavoro grossissimo, certo.

P. M – Quindi ha nominato Sarcone Nicolino; Diletto Alfonso; chi altri?

Nel corso del controesame condotto dal difensore di IAQUINTA (cfr. udienza 1.12.2016), il collaboratore ha, innanzitutto, precisato che le informazioni da lui riferite in relazione all'imputato sono nel tempo incrementate grazie ad un progressivo riaffiorare dei ricordi.
Quanto alla operazione immobiliare nella zona di Milano, GIGLIO ha di nuovo ribadito che della stessa gli parlarono BLASCO, DILETTO e SARCONE. Questa operazione avrebbe dato a BLASCO lavoro (costruzione di tetti in legno) per molti anni. SARCONE e DILETTO gli accennarono dell'affare ma solo "*di volata*", mentre si chiacchierava di altre cose. In particolare DILETTO gli riferì di essere interessato ai lavori di costruzione e di muratura. GIGLIO non avrebbe dovuto far parte di questo affare e quindi non si interessò più di tanto della notizia: non entrò nei particolari dell'affare, né con BLASCO, né con SARCONE, né con DILETTO, tanto da non sapere né in che zona di Milano fosse prevista la costruzione, né chi fosse coinvolto nell'attività imprenditoriale, né come si sarebbe svolta la stessa né se si trattasse di centocinquanta appartamenti, né se l'affare andò effettivamente in porto. BLASCO, SARCONE e DILETTO gli parlarono dell'affare in momenti diversi ma, comunque, compresi in un lasso di tempo ristretto che però il collaboratore non è stato in grado di precisare.
GIGLIO non fece mai fatturazioni per operazioni inesistenti con IAQUINTA, ma seppe da BLASCO che lui collaborava con il primo in questa attività. Il collaboratore non sa se si trattasse di fatturazioni annotate o emesse, perché BLASCO non entrò nei particolari. GIGLIO non ha poi nessuna esperienza personale, né fece nessun tipo di verifica, per constatare se l'informazione fornitagli da BLASCO corrispondesse o meno al vero. Allo stesso modo non ha concretamente verificato se quanto riferitogli dal BLASCO, che aveva definito IAQUINTA Giuseppe "uno dei nostri", corrispondesse al vero.

AVV. DIF. TAORMINA – Signor GIGLIO, sono l'Avvocato Taormina, difensore di Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Senta, lei ricorda che cosa ebbe a dire al Pubblico Ministero in occasione dell'interrogatorio del 23 maggio di quest'anno a proposito di Iaquinta?
DICH. GIGLIO G. – Io adesso non ricordo se è del 23 maggio. Su domanda del Pubblico Ministero, io ho risposto che, Iaquinta Giuseppe, l'ho incontrato al bar questa volta davanti alla latteria, non di fianco alla latteria, dove c'era il Blasco e il.. Giuseppe Iaquinta è arrivato là, dove mi ha salutato, abbiamo preso un caffè, poi si sono appartati, si sono messi da parte con Blasco e hanno parlato.
AVV. DIF. TAORMINA – Questa è, per la verità, la seconda dichiarazione che ha fatto, quella del 28 di giugno del 2016, mentre, nell'occasione dell'interrogatorio del 23 maggio 2016, lei dice... Glielo ricordo soltanto, non è una contestazione, solo per rammentarle a proposito della domanda che le viene fatta con riferimento a Iaquinta, dice: "Iaquinta, io l'ho visto due volte in vita mia e un palo di volte l'ho visto giù, perché veniva al mare giù da noi, proprio sotto casa, insieme con il figlio, con il calciatore". In questo verbale c'è questo e c'è il riferimento soltanto al fatto che, per quello che lei conosceva, tra Blasco e Giuseppe Iaquinta... testualmente dice: "So che avevano degli affari insieme", e non c'è nessun'altra specificazione, puntualizzazione, contrariamente a quello che poi avverrà successivamente. Le chiedo: quando lei rese queste prime dichiarazioni, perché non ha indicato anche le circostanze di fatto alle quali poi si è riferito prima il 28 giugno 2016 e poi nelle dichiarazioni che ha reso in questa sede su domanda del Pubblico Ministero?

DICH. GIGLIO G. – Perché io rispondevo solo su domando del Pubblico Ministero. Mi ha detto se lo conoscevo e gli ho detto di sì. Sugli affari, gli ho detto: So che hanno degli affari insieme.

AVV. DIF. TAORMINA – E non sapeva quali affari fossero allora oppure se l'è ricordato dopo? Dica, per capire.

DICH. GIGLIO G. – No, perché lei deve capire che, per cercare di focalizzare tutti gli anni, man mano che parlavo su domanda del Pubblico Ministero, a me venivano in mente le cose. Ha capito?

AVV. DIF. TAORMINA – Sì. Però lei puntualizzò, proprio su domanda del Pubblico Ministero: "Sì, so che stavano facendo degli affari insieme, ma non so di che cosa si tratta esattamente" Quindi in quell'interrogatorio lei ha fatto presente di avere visto due volte soltanto Iaquinta, salvo le due volte che l'avrebbe visto giù in Calabria, e che, a proposito di affari, ha fatto questa dichiarazione generica, precisando che non era a conoscenza di che tipo di affare si trattasse.

DICH. GIGLIO G. – Parlando con Diletto e anche con Sarcone...

AVV. DIF. TAORMINA – Quando? Dopo? Dopo l'interrogatorio?

DICH. GIGLIO G. – Dopo l'interrogatorio? Dove li ho visti, io, dopo? Sto parlando prima. Nel periodo che ho frequentato queste persone, Diletto all'epoca mi disse che gli aveva proposto un affare Iaquinta, però non riuscivo a focalizzare, e poi mi è venuto in mente, fra l'altro, che erano degli appartamenti su Milano. Francamente, non riuscivo a focalizzare l'affare che fosse, ha capito? Non per altro.

AVV. DIF. TAORMINA – Parliamo di quest'affare qui, allora, dell'affare degli appartamenti Chi le ha detto con precisione che ci sarebbero stati questo tipo di affari, con riferimento agli appartamenti, tra Iaquinta e non so chi? Presumo Blasco.

DICH. GIGLIO G. – Blasco me l'accennò così, di volata; però con chi ne ho parlato più a lungo è stato Diletto.

AVV. DIF. TAORMINA – Diletto. Di volata che cosa le disse Blasco?

DICH. GIGLIO G. – Blasco mi disse che con Iaquinta stava prendendo un grosso lavoro e forse c'erano diversi tetti da fare su, nella zona a Milano.

AVV. DIF. TAORMINA – Diversi tetti?

PRESIDENTE

<<Tetti da fare>>.

DIFESA (Avv. Taormina)

AVV. DIF. TAORMINA – Tetti da fare. Questo, glielo disse Diletto; esatto?

DICH. GIGLIO G. – No, questo, me l'ha detto Blasco.

AVV. DIF. TAORMINA – Gliel'ha detto Blasco. Lei, rispondendo al Pubblico Ministero in questa sede, ha fatto riferimento alla circostanza che, di questi affari, gliene avrebbero parlato Blasco, Sarcone e Diletto: come gliene hanno parlato? Separatamente? Tutti insieme? Che cosa le hanno specificato? Se ci può dire, al di là del riferimento soltanto ai lavori da effettuare. Lei ha avuto una riunione con queste tre persone e queste tre persone le hanno de...

DICH. GIGLIO G. – No...

AVV. DIF. TAORMINA – (Mi faccia finire la domanda) ...e queste tre persone le hanno detto che stavano facendo quest'affare con Iaquinta?

DICH. GIGLIO G. – No, in tre circostanze diverse. Adesso le ho fatto la cosa del Blasco, quello che mi ha detto il Blasco. Con Diletto stavamo parlando di lavori, non lavori, e dice: Stiamo parlando un grosso lavoro insieme con Iaquinta su a Milano. Se ci va bene questo lavoro, abbiamo diversi anni da...

AVV. DIF. TAORMINA – E Sarcone?

DICH. GIGLIO G. – .. da lavorare.

AVV. DIF. TAORMINA – E Sarcone?

DICH. GIGLIO G. – La stessa cosa, la stessa cosa. Parlavamo del più e del meno, Avvocato. Non è che... ha capito? Non è che hanno steso i progetti sul tavolo con il piano economico. Questo non è successo, eh

AVV. DIF. TAORMINA – Ma, di quest'affare, doveva far parte anche lei, doveva avere un ruolo anche lei in quest'affare, sì o no?

DICH. GIGLIO G. – No, no, no, no.

AVV. DIF. TAORMINA – Quindi si trattava soltanto di avere questa notizia. E la notizia si ferma al fatto che si sarebbe trattato di fare dei tetti, da quello che ho capito.

DICH. GIGLIO G. – Blasco, che c'aveva la falegnameria, doveva fare dei tetti; però il Diletto... a lui interessava la costruzione, quello che dovevano fare insieme con Iaquinta.

AVV. DIF. TAORMINA – Quindi Blasco, i tetti di legno, e Iaquinta e Sarcone. . chiedo scusa e Diletto avrebbero dovuto fare le opere in muratura: è così?

DICH. GIGLIO G. – Avvocato, non siamo entrati nei particolari. Lui, quello che mi ha detto era questo: che stava prendendo un lavoro insieme con Iaquinta su a Milano ed erano diversi appartamenti. Io, francamente, poi .

AVV. DIF. TAORMINA – Zone di Milano le sono state indicate a proposito di questo luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere quest'attività imprenditoriale? Le è stato detto dove a Milano?

DICH. GIGLIO G. – No, non mi è stato detto.

AVV. DIF. TAORMINA – Le è stato detto con chi a Milano si sarebbe dovuto fare quest'affare, svolgere quest'attività imprenditoriale? Con chi e con quali ruoli?

DICH. GIGLIO G. – Questo no, Avvocato. Questo no. Sto dicendo, è stato un flash, non è che abbiamo discusso nei particolari.

AVV DIF. TAORMINA – Le è stato detto con quale forma imprenditoriale, cioè se sarebbe stata fatta una società, se avessero agito come ditte individuali, l'uno separato rispetto all'altro? Siete entrati in questo minimo di ricostruzione?

DICH. GIGLIO G. – No, non siamo entrati.

AVV DIF. TAORMINA – Non siete entrati. Questo quando le è stato riferito, una volta da Blasco, una volta da Sarcone e una volta da Diletto, nel tempo?

DICH. GIGLIO G – Adesso non ricordo, però era nello stesso contesto, nello stesso periodo di contesto, perché si parlava.

AVV. DIF. TAORMINA – E qual è il periodo di contesto? Quale sarebbe il periodo in cui le è stata fatta, secondo lei, questa confidenza o data questa notizia? 2012? '13? '10? '09? '07? Dica.

DICH. GIGLIO G. – Francamente, non me lo ricordo, Avvocato.

AVV. DIF. TAORMINA – Tanto tempo fa? Poco tempo fa? Poco prima che lei venisse arrestato? Molto tempo prima che lei venisse arrestato?

DICH. GIGLIO G. – No, secondo me, torniamo indietro di qualche anno prima...

AVV. DIF. TAORMINA – "Qualche anno" che significa? Un anno o tanti anni?
DICH. GIGLIO G. – Allora, se non mi ricordo, non mi ricordo, non riesco adesso a... ha capito? Non riesco a indirizzarlo su qualche contesto.
AVV. DIF. TAORMINA – Le chiedo scusa. Invece quest'incontro con Blasco, in cui le disse di questo lavoro, riesce a collocarlo temporalmente o no?
DICH. GIGLIO G. – Ci sto pensando, Avvocato, mi scusi.
AVV. DIF. TAORMINA – Prego, prego. Lei con Blasco aveva una frequentazione, almeno credo. Quindi sarà stato un determinato contesto, una determinata ragione e un tempo in occasione del quale ha avuto questa notizia da Blasco.
DICH. GIGLIO G. – Ma si parlava sempre...
AVV. DIF. TAORMINA – Scusi. E' il primo, Blasco, che le dice questa cosa, no?
DICH. GIGLIO G. – No, adesso non ricordo, non mi faccia dire cose che non mi ricordo, francamente. Perché, sa, sono notizie che uno apprende così, ma quando non gli interessano... perché non ero diretto interessato al lavoro, quindi non era... Sono delle informazioni che ho appreso e basta.
AVV. DIF. TAORMINA – Ho capito. E ha fatto attenzione poi se questo lavoro, quest'ipotesi di lavoro sia andata avanti, come sia andata avanti? Ha avuto altre notizie e informazioni da parte di Blasco, Diletto, Sarcone?
DICH. GIGLIO G. – No, non ho avuto altre notizie.
AVV. DIF. TAORMINA – E nemmeno ha avuto notizie che non se ne sia fatto più niente?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo, Avvocato. No, non penso
AVV. DIF. TAORMINA – "Non penso" che cosa?
DICH. GIGLIO G. – Non penso che abbia avuto notizie più. Non penso
AVV. DIF. TAORMINA – Ma lei con queste persone parlava, trattava, sia pure dall'esterno, come lei più volte ha cercato di far capire anche a noi? Aveva questi rapporti continuativi ? quant'altro? Quindi un'operazione di questo genere... Mi riferisco alla domanda che le fece il Pubblico Ministero, alla quale peraltro non ho trovato una risposta nel verbale, per cui si sarebbe trattato di centocinquanta appartamenti, quindi una cosa grossa e importante. Come lei giustamente ha detto prima, Blasco le ha detto: Guarda che, se facciamo questo lavoro, siamo a posto per un po' di tempo. Allora le chiedo: quindi era una cosa che era all'attenzione di voi che vi frequentate, che facevate affari insieme e quant'altro. C'è stato un momento nel quale lei si è interessato per dire: Ma allora, quei centocinquanta appartamenti che se ne fa, che se n'è fatto, che è successo? O no?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, no, non ricordo. Francamente, non ricordo, perché, sa, quando usciva a galla qualche lavoro, se ne parlava. Ma poi, francamente, a volte si facevano i lavori e a volte non si facevano.
AVV. DIF. TAORMINA – Appunto. Ma lei sa quelli che si facevano e quelli che non si facevano. Le chiedo se in qualche modo ha saputo qual è stata l'evoluzione di questa notizia rispetto a una cosa così grossa, che avrebbe messo a posto gli associati per parecchio tempo, relativamente alla costruzione di centocinquanta appartamenti in una zona di Milano che non conosciamo, con persone di Milano di cui non sappiamo né nome né cognome. Pare un po'... Forse, approfondendo un po' il suo ricordo, potrebbe darci qualche altra indicazione.

DICH. GIGLIO G. – Francamente, no, Avvocato. Non riesco a rispondere. Non riesco a rispondere, perché poi non ho saputo più niente, quindi non penso che l'abbiano fatto. Non lo so se l'hanno fatto o non l'ho fatto, non glielo so dire.

AVV. DIF. TAORMINA – Va bene. Senta, signor GIGLIO, lei ha parlato, sempre con riferimento alle domande che le sono state fatte dal Pubblico Ministero, ha parlato di queste fatturazioni per operazioni inesistenti, delle quali anche il signor Giuseppe Iaquinta sarebbe stato in qualche modo partecipe. Ha già dichiarato, rispondendo sempre al Pubblico Ministero, che questa è una notizia che le ha dato Blasco. Ha anche dichiarato che lei personalmente non ha mai partecipato a queste operazioni in cui sarebbe stato coinvolto non solo Blasco, ma anche Giuseppe Iaquinta. Allora io le chiedo: al di là di questa notizia relativamente a queste fatturazioni, come lei ha detto rispondendo sempre al Pubblico Ministero in questa sede: Iaquinta trovava le fatture e faceva guadagnare dei soldi. Le faccio una domanda preliminare: ma queste fatture erano fatture emesse o annotate?

DICH. GIGLIO G. – Da quello che io ho appreso, Blasco, diciamo che... Perché in quella circostanza l'ho incontrato due minuti, Blasco mi ha detto: Sì, stiamo facendo qualche operazione in più, di fatturazione. Però non è che mi ha detto più di tanto, ha capito?

AVV. DIF. TAORMINA – "Stiamo facendo delle operazioni". La prima domanda che le ho fatto è stata questa (e lei conosce bene la differenza, perché mi pare tecnicamente ben attrezzato): si trattava di fatturazioni annotate o di fatturazioni emesse?

DICH. GIGLIO G. – Non siamo entrati nei particolari.

AVV. DIF. TAORMINA – Non siete entrati nei particolari. Lei mi sa dire un caso, del quale è venuto personalmente a conoscenza o di cui il Blasco l'ha messa a conoscenza o di cui Sarcone o Diletto l'abbiano messa a conoscenza, in cui il signor Giuseppe Iaquinta avrebbe partecipato alla formazione di fatture per operazioni inesistenti, sì o no?

DICH. GIGLIO G. – No, no, francamente, no.

AVV. DIF. TAORMINA – Anche questa notizia che le ha dato Blasco, lei ha avuto modo poi di seguirla? Un'occasione nella quale si è potuto accorgere che in effetti quello che Blasco le aveva detto poteva corrispondere a verità o meno. Magari una confidenza di Iaquinta, magari una confidenza di qualcun altro che magari era entrato nel circuito delle fatturazioni per operazioni inesistenti.

DICH. GIGLIO G. – No, francamente, no. In quel contesto mi ha detto solo questo e una cosa, tra l'altro, sulla vita privata, che non ritengo che sia opportuno dirla, su Giuseppe Iaquinta. Nient'altro.

AVV. DIF. TAORMINA – Se no sfasciamo le famiglie, lasciamo perdere: è esatto?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

AVV. DIF. TAORMINA – D'accordo. Quindi questo è il problema. Senta, mi dica una cosa: lei ha detto che, secondo quanto le avrebbe riferito Blasco, Giuseppe Iaquinta sarebbe stato vicino a loro, "vicino a noi": ha usato questa formula, lei. La prima domanda che le faccio è questa: a lei risultava che Giuseppe Iaquinta fosse vicino a voi?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, io non ho avuto mai modo di constatarlo. Questo glielo posso dire, Avvocato.

AVV. DIF. TAORMINA – Quindi, nel momento in cui Blasco le dice: "Iaquinta, guarda che è uno dei nostri", è rimasta l'affermazione di Blasco "è uno dei nostri". Lei, che ha fatto vita associata abbastanza intensa, da quello che abbiamo capito, sia pure essendo più vittima che

carnefice, per così dire, lei ha potuto constatare comportamenti, situazioni, contesti, attività, affari nei quali ha trovato il riscontro alla dichiarazione, alla notizia che le aveva dato Blasco o no?
DICH. GIGLIO G. – No, non gli posso dare... No.
AVV. DIF. TAORMINA – Ho capito.

7.11.2. VALERIO Antonio

Sin dalle prime dichiarazioni volte a dare un inquadramento "generalissimo" della associazione, dei suoi membri e delle sue dinamiche strutturali ed operative, il collaboratore VALERIO Antonio ha indicato IAQUINTA tra gli associati appartenenti alla congrega mafiosa, al fianco non solo dei soggetti imputati nel presente processo, ma anche di altri non attinti dalle indagini o non emersi nel corso delle stesse. In questo stesso, generalissimo, contesto, il VALERIO ha puntualizzato che pur non sapendo nulla delle armi rinvenute nella diponibilità di IAQUINTA, tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto (cfr. udienza 3.10.2017)

Chiamato a parlare specificamente di IAQUINTA (cfr. udienza 10.10.2017), VALERIO lo ha definito come uno dei *quattro amici al bar*, insieme a Antonio MUTO cl.1955, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, ossia coloro che, come preciserà meglio all'udienza del 9.11.2017, avevano il ruolo di attuare e diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le fondamentali strategie di azione del gruppo ideate, di norma, dai "due massimi strateghi", SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.

In questo suo ruolo, IAQUINTA, rappresentava la figura pubblica dell'associazione, il volto che la cosca poteva spendere e mettere in mostra anche in ragione della notorietà e della positività della immagine del figlio, circostanza che contribuiva a dare lustro al gruppo. IAQUINTA era un imprenditore e, come tutti gli imprenditori del gruppo, faceva falsa fatturazione. Pur privo di un grado, apparteneva alla associazione.

Egli è legato a GRANDE ARACRI da un vincolo parentale, tramite suo nipote BELFIORE. IAQUINTA si rendeva disponibile per le più disparate attività del sodalizio; nemmeno VALERIO le conosce tutte. A titolo esemplificativo il collaboratore ha dichiarato che IAQUINTA aveva partecipato alle attività svolte a Milano con PAOLINI, della quali, tuttavia, ha appreso in dibattimento. IAQUINTA era anche sempre presente alle riunioni del gruppo - organizzate per *"sodalizzare" ... "decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno. le riunioni a questo servono, questo è il senso"*. Tra queste, in particolare quelle agli Antichi Sapori. Durante una di queste, BLASCO disse qualcosa a proposito di Rosario SORRENTINO Sainedda, cognato di IAQUINTA Giuseppe e parente di Antonio MUTO cl.55, vittima di lupara bianca. Ufficialmente non si è mai saputo che fine abbia fatto Sainedda e chi sia il responsabile della sua scomparsa. Dopo l'infelice uscita di BLASCO su Sinedda, VALERIO dovette far in modo che BLASCO si allontanasse dalla cena ed impegnarsi in una estenuante e lunga attività per convincere IAQUINTA e MUTO - che si erano insospettiti nel sentire parlare del loro parente - che BLASCO non sapesse nulla e non avesse a che fare con la morte di Sainedda, e che tutto ciò che sapeva gli era stato riferito dal fratello BLASCO Salvatore. In realtà, VALERIO sapeva fin dal 2000 quale era stata la sorte di Sainedda e le precise dinamiche del suo omicidio, perché BLASCO

Salvatore, Turuzzu PETA e Vito MARTINO gli avevano raccontato che Rosario SORRENTINO, Saineddu, "era morto con il sorriso sulle labbra". Rosario SORRENTINO era stato ucciso durante la guerra di mafia perché era filo dragoniano, e la sua morte era dovuta alla volontà di GRANDE ARACRI di eliminare i potenziali nemici. IAQUINTA, pur non sapendo chi materialmente uccise il cognato, sapeva che l'omicidio del parente era da attribuire a GRANDE ARACRI. Tuttavia, nascondendosi dietro la scusa di non sapere chi avesse ucciso il cognato, mantenne comunque rapporti con GRANDE ARACRI Nicolino
D'altro lato, non è l'unico caso in cui pregresse vicende, anche gravi, non avevano poi impedito il rinsaldarsi dei rapporti tra i soggetti in conflitto: *"Ce ne sono tanti di questi rapporti, signor Presidente, vedete che chi con chi, l'ho detto l'ultimo quello di Bonaccio con topino, adesso Bonaccio è apparentato anche con* GRANDE ARACRI, *una nipote di* GRANDE ARACRI *ha preso il figlio di Bonaccio."*
In merito al ruolo di IAQUINTA all'interno dell'associazione, VALERIO ha riferito che già la sua presenza dava lustro all'organizzazione agli occhi della opinione pubblica. La sua figura era una carta pubblicamente spendibile, e più volte spesa, dall'associazione per darle quella parvenza di liceità che il sodalizio ricercava continuamente e di cui VALERIO ha parlato più volte. Per questo la sua presenza aveva così tanto peso agli eventi pubblici.
Particolarmente significativa, in questo senso, secondo VALERIO, è stata la partecipazione di IAQUINTA alla cena con il politico PAGLIANI.
Insomma, IAQUINTA non ricopriva ruoli particolari a livello fattivo o di azioni, ma il suo contributo era proprio quello di dare lustro all'associazione. Per questo era a conoscenza di tutte le attività 'ndranghetiste che si svolgevano a Reggio Emilia, in quanto ne veniva puntualmente messo a conoscenza dai SARCONE, da BLASCO e da PAOLINI, i quali spesso si recavano a casa sua. IAQUINTA Giuseppe presenziava sempre alle riunioni del gruppo. VALERIO ha comunque puntualizzato che lui non ebbe mai a che fare direttamente con IAQUINTA, né svolse attività insieme a quest'ultimo. Certamente, però, aveva saputo che IAQUINTA aveva intrattenuto rapporti con VILLIRILLO Romolo, con GUALTIERI e con Nino D'Urso (soggetto 'ndranghetista che è venuto a testimoniare in dibattimento). La presenza di IAQUINTA all'interno del gruppo era costante.
Come già riferito, IAQUINTA aveva rapporti di parentela con Nicolino GRANDE ARACRI tramite il nipote BELFIORE, fidanzato con una delle figlie del boss. Anche prima di questo fidanzamento, IAQUINTA aveva tuttavia già dimostrato grande rispetto nei confronti di Nicolino; ad esempio subito dopo il mondiale, nel 2006/2007, Vincenzo IAQUINTA si recò a casa di GRANDE ARACRI Nicolino, il quale non era però presente, e lasciarono in segno di riconoscenza 5 mila euro a Maria, alla moglie di Nicolino. Questo episodio VALERIO lo apprese da suo cugino BRUGNANO Antonio Tartaricchio, il quale era presente a casa di GRANDE ARACRI al momento del fatto.
In merito all'AFFARE BLINDO, VALERIO ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'affare, ma ha aggiunto che un investimento di denaro per riciclare soldi in Italia era potenzialmente un tipo di attività che IAQUINTA avrebbe potuto svolgere. VALERIO non ha saputo riferire nulla neanche in merito alla vicenda degli ombrelloni.

Interrogato dal Tribunale all'udienza del 9.10.2017 il collaboratore ha ribadito i concetti già espressi specificando meglio due aspetti fondamentali:

1) il significato più profondo del suo estenuante tentativo, durato da pranzo a cena, di convincere IAQUINTA e Antonio MUTO cl. '55 circa il fatto che BLASCO non sapesse (e non fosse coinvolto) nell'omicidio di suo cognato Sainedda: evitare la destabilizzazione degli equilibri all'interno dell'associazione;
2) il ruolo di IAQUINTA e dei "*quattro amici al bar*" nell'attuare e nel diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le strategie del gruppo ideate, di norma, dai due massimi strateghi, SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.

Come di consueto si riportano le dirette parole del collaboratore a partire da quelle rese alla udienza del 3.10.2017.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora VALERIO, andando sempre per sintesi, poi gli approfondimenti glieli chiediamo noi: Presidente, Pubblico Ministero e poi la difesa. Andando per sintesi abbiamo il capo 1, lei in quel momento era già affiliato, ritualmente battezzato, ecco si trova in Emilia, finita questa fase movimentata degli omicidi etc. Chi siete? Lei è in gruppo con chi? Quali sono le attività criminali? Chi sono se c'è una gerarchia tra questi soggetti? Chi sono quelli che hanno una formale carica? Chi invece no, ma ugualmente se ci può dire che ruolo hanno? Tratti questo, poi noi interverremo a fare specifiche domande nei punti in cui non è chiaro, direi che possiamo fare così.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora un attimo che scrivo quanto stiamo dicendo, oggi ne abbiamo 03, va beh tanto la data la segno dopo, allora associati. Praticamente associati ormai è una gerarchia parallela, non è verticistica ma in orizzontale, questo vuol dire che non c'è un capo, ma qua abbiamo Sarcone, Diletto..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dica sempre i nomi.....
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, non stia tanto a aggiungere, che poi aggiungiamo in un altro momento, però lei quando dice sono scritti nel capo 1 dell'ordinanza, cioè chiarisca questa cosa, lei lo dice per sua diretta conoscenza non perché stanno nell'ordinanza, perché quello non ci interessa proprio.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, lo so, sono i primi nomi che mi vengono non per... Non è che ce li ho sotto mano. Dottoressa, non ce li ho sotto mano. Pertanto abbiamo MUTO Luigi, MUTO Antonio '55, Paolino Alfonso, MUTO Antonio '71, MUTO Antonio '78, ho detto Paolino Alfonso, poi c'è Pasquale Brescia, Iaquinta Giuseppe, Floro Vito Gianni, Giuliano, ci sono tutti e quattro i fratelli, Selvino, Gianni, Giulio e Antonio, fatemi fare mente locale.
....

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Diletto Alfonso so che ce le aveva, dove le teneva che non sappiamo, tutti hanno armi, anche i Sarcone avevano le loro armi, ognuno ha le sue armi, è chiaro che le mettono in posti nascosti, ma tutti bene o male hanno armi, soprattutto chi fa 'ndrangheta, in qualsiasi momento hai sempre bisogno, è chiaro che alcune non le tieni a portata di mano, ma le armi ce le abbiamo tutti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene.
PRESIDENTE – Quindi tutti quelli che sono 'ndranghetisti, affiliati, o comunque vicini, membri dell'organizzazione tendenzialmente sono tutti armati? O c'è qualcuno che nonostante sia associato non porta armi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dipende, ma difficile, o te la tiene un cugino, o te la tiene un nipote, o te la tiene un parente, o questo o quell'altro, un'arma bene o male ce l'abbiamo tutti, succede qualche disquisizione, anche per intimorire l'arma ce l'hai sempre.
PRESIDENTE – Senta una cosa.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la tengo io a casa, ma la tiene qualcuno per me.
PRESIDENTE – Le armi che sono state trovate a Iaquinta e che erano asseritamente del figlio, lei sa a chi appartenevano?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, questa cosa qua no.
PRESIDENTE – Non la sa, va bene.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Però ho sentito la storia in aula.
PRESIDENTE – Bravo, non dica niente che non sa.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, quanto vi sto raccontando è la sacrosanta verità, la maggior parte delle cose le ho vissute io in prima persona, dov'è de relato lo dico prima, è de relato punto. C'è tanto da dire e una vita basta.

La figura di IAQUINTA così come descritta dal collaboratore all'udienza del 10.10.2017:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando lei dice "ecco perché avevamo il politico, avevamo la televisione".
IMPUTATO VALERIO – È chiaro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Spieghi meglio questo passaggio.
IMPUTATO VALERIO – Il politico è vero che le elezioni, ma le elezioni non è che si vincono subito da un giorno all'altro, la massa va preparata, ecco perché la cena PAGLIANI, ecco perché c'era Berselli quella sera, tant'è che io mi ricordo che scambiai 4 parole con lui, poi vidi che si avvicinarono tante persone, non riuscivo più a parlare con Berselli, credo si chiami, era un senatore, aveva i capelli bianchi, io presenziai poco, andai lì per fare giusto appunto la presenza, mi chiamò Blasco nel momento clou, andai lì, mi avvicinai a questo senatore, scambiammo 4 parole, mi disse: "no, sono preparati i ragazzi, sono bravi, si può andare avanti", io sulla scorta di... Poi si sono avvicinate altre persone, chi chiedeva cosa e allora non si riuscì a combinare nulla, ma stavano parlando D'Urso Domenico, Pino Ruggiero, appunto PAGLIANI Giuseppe, chi c'era più? C'erano altri illustri, tra virgolette, nostri paesani, dico tra virgolette perché Pino Ruggiero è stato in carcere, è un delinquente anche lui, D'Urso che già vi ho spiegato, c'è anche tanto da parlare di lui, insomma erano tutte persone che .. PAGLIANI era un Avvocato che si affacciava a avere consensi di queste masse, di questa... Poi vedi un Gianluigi lì seduto davanti a te non ti chiedi chi è? Vedi un VALERIO che ti arriva davanti non ti chiedi chi è? Pasquale Brescia è vero che faceva la parte di quello che aveva le conoscenze con le Forze dell'Ordine, con i politici, Totò MUTO che promuoveva in modo esponenziale il PAGLIANI, tant'è che il Paolini si dava da fare nel coordinare le questioni, Iaquinta era la figura, come dire, per antonomasia pubblica, avendo un figlio campione del mondo, era quello che dava lustro a questa consorteria, come dire, che cercava parallelismi con dualismi, cercava di affacciarsi verso il contesto pulito, nella faccia pulita della Reggio bene.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Iaquinta Giuseppe.
IMPUTATO VALERIO – Iaquinta Giuseppe È uno dei 4 amici al bar, insomma sviluppano, poi lui era la figura pubblica, la figura che poteva, come dire, da spendere come rappresentazione, no? Suo figlio è un personaggio pubblico, campione del mondo, come dire quale miglior pubblicità? Si proponeva anche lui con la falsa fatturazione, però era un imprenditore, signor Presidente, gli imprenditori la falsa fatturazione la facciamo tutti, poi soprattutto quando si acquistano le aree e si fa tutto da sé una persona, ancora a maggior ragione perché poi le tasse le pagano allo stesso modo, si vede che poi si cominciano a prendere fatture da uno, fatture dall'altro e si crea la falsa fatturazione, i rapporti è vero che girano a livello bancario, ma altrettanto prima si faceva in modo più crudo, più diretto, carta su carta, adesso con i controlli che ci sono si fanno con i codici bancari piuttosto che con gli assegni, poiché, come dire, anche tra il pagamento e il ricevimento degli assegni se fuori casa o in casa, c'era più dispersione a livello temporale, quindi con il bonifico, soprattutto quello Bir, di cui sentirete parlare tantissimo nelle intercettazioni, turbo o Bir, che si intende che sono quei bonifici rapidi, per farli girare immediatamente, più si girava più falsa fatturazione si creava
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta, Iaquinta Giuseppe, rimanendo a questo, ha un grado? È affiliato? Fa parte del sodalizio, questo l'ha già detto, però se ci fa un discorso di questo tipo su questo argomento.
PUTATO VALERIO – Un grado no, però lui è imparentato intanto con GRANDE ARACRI *tramite suo nipote.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è suo nipote?

IMPUTATO VALERIO – Persona di rilievo pubblico, più di questo che le posso dire? Lui nelle attività si è proposto in diverse attività che nemmeno lo le sapevo tutte, quelle di Milano e altro, io a Milano con Paolini ci sono andato come vi ho detto, ma non quell'intervento lì. Non lo sapevo quell'intervento, lui partecipa alle riunioni.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci faccia degli esempi, intanto quando dice non sapevo di quell'intervento lì, lei intende quando in dibattimento si è parlato di Iaquinta a Milano, lei dice: "questo io non lo so", giusto?
IMPUTATO VALERIO – Io non lo so, non è che uno fa tutto con tutti, ognuno fa anche con altri, non è che io devo essere a conoscenza di particolari
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI Certo, delle riunioni, ci faccia degli esempi di Iaquinta che ha partecipato alle riunioni.
IMPUTATO VALERIO – Lui è sempre quello il ragionamento, se si deve decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno, le riunioni a questo servono, questo è il senso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha fatto riferimento a 2 riunioni presso gli Antichi Sapori in cui ha partecipato Iaquinta.
IMPUTATO VALERIO – Si, in una le posso dire che Blasco aveva infilato un ragionamento su sainedda e io ho dovuto fare pranzo e cena per convincere, siccome Totò MUTO '55 è parente di sainedda.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è sainedda?

IMPUTATO VALERIO – Iaquinta Giuseppe è cognato di sainedda, quindi il Blasco fece una infelice uscita e lì mi toccò a me fare opera di convincimento che nulla sa lui, tantomeno ne sapevo io, tantomeno ne sapevano altri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi sainedda chi è che fine aveva fatto? Cos'era successo?

IMPUTATO VALERIO – Sainedda è Rosario Sorrentino, praticamente questo è una vittima di lupara bianca.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi in quell'occasione di quel pranzo o quella cena agli Antichi Sapori si parlava di questo, perché sainedda è parente con MUTO Antonio classe '55 e con Iaquinta, con entrambi?

PRESIDENTE – Sì, questo l'aveva detto.

IMPUTATO VALERIO – Esatto, lui si trovava a tavola con loro, lui tirò questo ragionamento, poi lo feci andare via, ho detto prima che spara un'altra, come dire, cazzata, un altro ragionamento infelice, gli ho detto: "vai, non dovevi fare le tue cose in falegnameria? Vai a farti le tue cose in falegnameria", infatti rimasi io a parlare lì con loro, abbiamo fatto pranzo e cena per convincere che Gaetano nulla sapeva, era suo fratello che faceva le cose, ma Gaetano non fu mai messo a conoscenza di queste cose, in verità sapeva attraverso il fratello da lì il fatto come lo sapevo io.

PRESIDENTE – Ma questo lo bisognava convincere che Gaetano non sapeva niente, chi era?

IMPUTATO VALERIO – Era VALERIO che conviceva Totò MUTO e a Iaquinta.

PRESIDENTE – Che Gaetano non sapeva niente, perché Gaetano aveva fatto questa uscita infelice.

IMPUTATO VALERIO – Io sapevo, perché a me nel 2000, come vi ho già detto, sia Blasco Salvatore, sia Turuzzu Peta, che il Vito MARTINO mi raccontavano di fatti qua, vi dissi che Sorrentino è morto con il sorriso sulle labbra, con un mezzo sorriso sulle labbra, quindi io questi fatti qua li sapevo.

PRESIDENTE – Quindi lei cosa ha dovuto spiegare a Iaquinta in quel contesto? Che tipo di ragionamento vi siete fatti?

IMPUTATO VALERIO – Che Gaetano non sapeva di queste cose.

PRESIDENTE – Ma che il sainedda fosse morto nel contesto di queste guerre, di questi conflitti all'interno dell'associazione, gli interlocutori, che lei aveva, erano consapevoli? Ne erano a conoscenza?

IMPUTATO VALERIO – Sì, delle dinamiche sì, quelle dinamiche lì, sì. Lui è morto per questioni di 'ndrangheta, non è morto perché...

PRESIDENTE – Quindi sapeva Iaquinta che suo cognato era stato ammazzato perché faceva...

IMPUTATO VALERIO – Certo che lo sa, è marito della sorella di sainedda Iaquinta.

PRESIDENTE – Quindi quali erano state le dinamiche, quali erano stati i conflitti, quali erano stati gli schieramenti?

IMPUTATO VALERIO – Di certo non gliela raccontavo a loro, signor Presidente, è chiaro e palese che io a loro ho raccontato tutt'altro, ho cercato di mettere Gaetano sotto una luce di quello che non sapeva di quello che sta parlando, l'ho detto a verbale quella cosa lì, ma in effetti ci ho impiegato dal pranzo fino alla cena, abbiamo fatto un tutt'uno, prima eravamo in una saletta, poi siamo andati in quella più appartata dove c'è il forno della pizzeria, più in

fondo, tant'è che poi venne e gli feci cenno di non dire altro, che avevo già fatto pranzo e cena ma non avevo intenzione di fare la colazione il giorno seguente.

PRESIDENTE – Sì, però io volevo capire questo, lei Iaquinta lo sta descrivendo come una persona dentro l'organizzazione, l'associazione a conoscenza dei fatti, cooperante con i componenti dell'associazione, per affari e eventualmente per altro. Ecco di questo fatto che suo cognato era stato ammazzato in questo contesto, lui cosa sa? Voglio dire è consapevole che, avendo a che fare con voi, ha a che fare con coloro che potrebbero avere avuto un ruolo, una parte con omicidio del cognato e che tipo di atteggiamento assume rispetto a questa consapevolezza?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, potrei sintetizzarlo in due parole, però le do anche atto di quanto sta dicendo lei, potrei dirlo con due parole, adesso ci è apparentato con Nicolino GRANDE ARACRI, *perché sainedda era filo Dragone, come vi ho raccontato, no?*

PRESIDENTE – Sì.

IMPUTATO VALERIO – Quindi il sainedda cosa fa? A un certo punto viene attirato in trappola e viene ucciso, nell'uccisione che si fa questo sparisce, non c'è più a casa, quindi i parenti sanno che sto cristiano non si trova.

PRESIDENTE – Sì

IMPUTATO VALERIO – Se sainedda fosse mio cognato io so che è sparito mio cognato, quindi più chiaro di questo? Intanto se non ha fatto niente torna a casa.

PRESIDENTE – Però nonostante il cognato sia sparito perché considerato filo Dragone, lei dice che Iaquinta intratteneva rapporti con GRANDE ARACRI?

IMPUTATO VALERIO – Ce ne sono tanti di questi rapporti, signor Presidente, vedete che chi con chi, l'ho detto l'ultimo quello di Bonaccio con topino, adesso Bonaccio è apparentato anche con GRANDE ARACRI, *una nipote di* GRANDE ARACRI *ha preso il figlio di Bonaccio*

PRESIDENTE – Ma avete avuto occasione di parlare con Iaquinta delle ragioni che avevano potuto portare alla sparizione di suo cognato? Delle dinamiche interne che l'avevano determinato?

IMPUTATO VALERIO – Sì, la giustificazione diplomatica che danno loro è quella di dire "noi non sappiamo, che ne sappiamo che cosa ha fatto e cosa non ha fatto", perché di certo in verità non hanno nulla, adesso vorrei sentirlo che cosa ha nel cuore, che cosa ha nella testa, che potrebbe uscire fuori dalla sua bocca. Se gli dicessi davanti vedi che tuo cognato te l'hanno ammazzato tizio e caio, adesso lo sa, ma all'epoca io ho fatto di tutto per mettermi davanti a questa evidenza, garantendo a Blasco, diciamo, il fatto che lui non sapeva nulla e parla a vanvera, quando lui sapeva invece, Blasco sapeva che suo fratello.

PRESIDENTE – Va bene, questo è chiarito, veniamo ai contributi concreti che questo Iaquinta dava alla organizzazione, sul piano degli affari lei l'ha detto, ma anche sul piano organizzativo, operativo, come si inserisce? Che ruolo ha dentro questa associazione?

IMPUTATO VALERIO – Già la sua presenza con l'opinione pubblica, già garantisce un'apertura non indifferente, sulla massa soprattutto, a livello di figura pubblica lui era spendibilissimo, con il figlio campione del mondo.

PRESIDENTE – Veniva utilizzata questa figura pubblica?

IMPUTATO VALERIO – Come no? Signor Presidente, certo.

PRESIDENTE – Come?

IMPUTATO VALERIO – La si fa presenziare in tutto, dove c'era presente c'era anche lui, il ragionamento qual è sempre quel filo logico di portare su quelle due linee di cui abbiamo parlato nella prima mattinata e poi il ragionamento è sempre quello, signor Presidente.

PRESIDENTE – Senta delle attività illecite dell'associazione, a parte le false fatture, estorsione, recupero crediti, usura, riciclaggio e quant'altro, di questo signor Iaquinta cosa sapeva? Di cosa veniva messo a parte? Se vi partecipava? Se aveva avuto dei ruoli? Se aveva dato dei contributi?

IMPUTATO VALERIO – Dei ruoli a livello fattivo, di azioni, no, signor Presidente, però lui è a conoscenza di quanto svolge l'attività 'ndranghetista a Reggio Emilia, non ha bisogno di VALERIO che lo raccontava a Iaquinta, certo che lo sa.

PRESIDENTE Lo sa come? Come l'apprende?

IMPUTATO VALERIO – Sì, glielo sto spiegando, anche Sarcone è andato pure a casa sua, Sarcone, Paolini e chi più? Tant'è che una volta mi portarono pure a me la maglia di Vincenzo Iaquinta, che la volevo autografata e non me l'ha autografato e non mi piaceva.

PRESIDENTE Ma questo non è un elemento che prova che fosse a parte dell'attività illecita di Sarcone.

IMPUTATO VALERIO – Presidente, noi stiamo parlando di Iaquinta.

PRESIDENTE – Lei dice Sarcone ci andava a casa a portarci la maglia?

IMPUTATO VALERIO – (inc.)

PRESIDENTE – Come?

IMPUTATO VALERIO – Ci andò anche Blasco pure a casa di Iaquinta.

PRESIDENTE – Vabbè, ma questo non è di per sé determinante, a me interessa sapere, come e se Iaquinta ha partecipato a incontri, riunioni, se ha parlato con Sarcone, se parlava con Diletto, se parlava con LAMANNA, di questioni che riguardassero le attività illecite compiute dall'associazione.

IMPUTATO VALERIO – Io più di dire che lui era presente, io e lui diretto non abbiamo fatto niente, però se lui con gli altri l'ha fatto? L'ha fatto, oltre non posso dire perché con me personalmente...

PRESIDENTE – Con gli altri cosa ha fatto?

IMPUTATO VALERIO – Brescia, io e lui abbiamo acquistato il terreno con suo fratello, con la società di suo fratello, ma io e Brescia ci siamo poi visti, ma come dire con lui direttamente non abbiamo fatto nulla, se è questo che mi sta chiedendo.

PRESIDENTE – No, non volevo chiederle questo, volevo chiederle cosa aveva fatto lui con gli altri, che lei sappia

IMPUTATO VALERIO – Con gli altri gli affari che poi si sono sentiti e si vedono, signor Presidente, la falsa fatturazione, le attività del dare e avere nei lavori, questo.

PRESIDENTE – Va bene.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con Villirillo Romolo?

IMPUTATO VALERIO – Io e lui no.

PRESIDENTE – No, ma non le avevo chiesto questo.

IMPUTATO VALERIO – Quando si intende riunione, queste sono, di 'ndrangheta stiamo parlando, non stiamo parlando di io e lui che abbiamo fatto una rappresentazione e siamo andati allo Juventus stadium come ha fatto con altri, io so pure di questo con Nino D'Urso,

perché hanno fatto pure lo Juventus stadium hanno lavorato. Quindi se mi sta chiedendo questo? Questo so, perché me lo disse pure D'Urso.
PRESIDENTE – Cioè cosa le disse D'Urso?
IMPUTATO VALERIO – Perché lì aveva fatto anche quelli dei giochi olimpionici, aveva fatto la struttura, quindi era una persona capace a fare queste cose e so che ha lavorato anche allo Juventus stadium.
PRESIDENTE – Questo D'Urso? Che è un 'ndranghetista?
IMPUTATO VALERIO – D'Urso, prego?
PRESIDENTE – È un 'ndranghetista questo D'Urso?
IMPUTATO VALERIO – Sì, ne abbiamo già parlato
PRESIDENTE – Sì, quello di cui abbiamo già parlato.
IMPUTATO VALERIO – È venuto pure qua a parlare con lei.
PRESIDENTE – Si si. Allora stava dicendo, Pubblico Ministero?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI Con Villirillo Romolo e con GUALTIERI Antonio Iaquinta aveva rapporti?
IMPUTATO VALERIO – So che avevano rapporti, sì certo. Però non...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non lo sa in concreto di che cosa. Si conoscevano? Li ha mai visti insieme?
IMPUTATO VALERIO – Sì si, signor Presidente, come tutti noi, quelli del gruppo. (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Quindi la presenza di Iaquinta nel gruppo era costante? Era continua? Era frequente? O era sporadica?
IMPUTATO VALERIO – (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Prego?
IMPUTATO VALERIO – Andavano pure al night, anche fuori corso, tra virgolette, nei momenti fuori orario ecco. Fuori programma andavano al night.
PRESIDENTE – Chi andavano?
IMPUTATO VALERIO – Qualche c'è stato pure Vincenzo con Marchisio, un'altra volta è venuto con Adrian Mutu. Quindi voglio dire io non ci andavo perché sapevo ma non ci andavo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aveva affari con Diletto Alfonso, Iaquinta Giuseppe?
IMPUTATO VALERIO – Hanno parentela, adesso se hanno affari in tutta verità in questo momento non riesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando lei è andato a Milano che lei ha detto ci ha riferito con Paolini Alfonso, Blasco Gaetano, di incontrare Crea Filippo, ne ha parlato, avete parlato di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Ne ho parlato poco prima.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Eh?
IMPUTATO VALERIO – Ne ho parlato poco prima, sì. Che noi siamo andati per...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Esatto. Vi è stato un riferimento a Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Adesso su Iaquinta, allora in quel momento per io li portai sul night loro, so che c'era questo ragionamento su Milano, però non avevo io, come dire, conoscenza

di quello che dovevano fare loro a Milano, avevo conoscenza di quello che dovevo fare io con Crea e Blasco e Paolini, di Iaquinta non ne avevo conoscenza io, di quel blocco lì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che lei ne avesse conoscenza, l'ho capito che lei non c'entrava, ma si fece riferimento a questo affare che coinvolgeva Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Questo è il riferimento a questo affare, perché non conoscendo l'affare che cos'era per poteva essere tanti di quei... Sì, questo sì, ma io non conoscevo l'affare, questo è vero. Sì, si faceva un riferimento quello sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Vi erano rapporti a parte la parentela e il fatto che adesso il figlio/nipote si è sposato, insomma Belfiore...
IMPUTATO VALERIO – Nipote.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – ...ma rapporti diretti tra Iaquinta Giuseppe e GRANDE ARACRI *Nicolino?*
IMPUTATO VALERIO – Sì, ci furono anche quando Vincenzo, questo me l'ha raccontato anche tartaricchio, che sarebbe Brugnano Antonio '76, credo, mi disse che si trovò lì perché Antonio Brugnano ha una parentela con un cugino di Nicola e si trovò in quell'occasione lì perché era andato a trovare per ossequiare, la famiglia, c'era Mario all'epoca GRANDE ARACRI *non c'era e gli lasciò 5 mila euro, come dire, segno di riconoscenza, all'epoca penso che non erano neanche fidanzati Belfiore.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In che epoca siamo?
IMPUTATO VALERIO – Siamo appena dopo il mondiale, Dottoressa, quindi 2006/2007, credo 2007.
PRESIDENTE – E lei...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo... No dica.
PRESIDENTE – No, solo per sapere come l'ha saputo?
IMPUTATO VALERIO – Da tartaricchio, signor Presidente.
PRESIDENTE – Da tartaricchio?
IMPUTATO VALERIO – Ho nominato prima la fonte.
PRESIDENTE – Chi è la fonte?
IMPUTATO VALERIO – Tartoricchio è Brugnano Antonio, che era mio cugino, siamo figli di fratello e sorella.
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Una sua sorella ha sposato un De Luca che abita a Capo Colonna che è cugino di GRANDE ARACRI *Nicolino, prima ho detto la fonte, signor Presidente.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo somma di 5 mila euro l'avrebbe portata chi?
IMPUTATO VALERIO – A Maria, sarebbe Giuseppina Amato, la moglie di Nicolino GRANDE ARACRI
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E l'avrebbe portato chi? Iaquinta Vincenzo o Giuseppe?
IMPUTATO VALERIO – C'erano tutti e due, Iaquinta Vincenzo diede i soldi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E era presente Brugnano Antonio, lei ha detto, che gliel'ha riferito a lei?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok. Lei ha parlato di una riunione agli Antichi Sapori, nell'altra riunione di cosa si è parlato? Chi era presente? Se lo ricorda?
IMPUTATO VALERIO – Quella di Romolo per i soldi, quella che poi disse che andava a Roma e se la sbrigava lui, quella.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei nell'interrogatorio del 5 luglio ha parlato che nell'altra c'era Dodi Moncef e si è parlato di falsa fatturazione.
IMPUTATO VALERIO – Questo è all'ordine del giorno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, però io le chiedo di circostanziare se stiamo parlando della stessa riunione agli Antichi Sapori, lei ha parlato di 2 riunioni.
IMPUTATO VALERIO – Ce ne sono tante, Dottoressa, adesso io ho fotografato dove c'ero io, se ho menzionato Giuseppe, c'era Giuseppe, se c'era Dodi sicuramente di falsa fatturazione si parlava, perché davanti a Dodi non si poteva parlare di altre cose diverse.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – MUTO Antonio classe '55?
PRESIDENTE – Su Iaquinta ha finito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Io non ho altro.
PRESIDENTE – Sugli episodi degli ombrelloni per fare (blindo)..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Glielo proviamo a chiedere.
PRESIDENTE Se non ha elementi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO, ha sentito il Presidente?
PRESIDENTE – Lei ha sentito che in questo processo si è parlato a proposito di Iaquinta del cosiddetto affare blindo, lui doveva partecipare a un investimento per riciclare dei soldi in Italia?
IMPUTATO VALERIO – È nelle potenzialità, però non so nulla di questa cosa.
PRESIDENTE – Non sa nulla.
IMPUTATO VALERIO – Le potenzialità c'erano.
PRESIDENTE – E degli ombrelloni cosa ha saputo? La vicenda degli ombrelloni rubati, di cui si è qui a lungo discusso, lei sa qualcosa? Gli ombrelloni rubati a Iaquinta che poi ci si attivò per farglieli recuperare?
IMPUTATO VALERIO – (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Non sa niente? Va bene.
IMPUTATO VALERIO – Non saprei dire nulla.
PRESIDENTE – No, va bene, infatti lei non ne ha parlato, mi pare, al Pubblico Ministero.

Interrogato dal Tribunale all'udienza del 9.10.2017 il collaboratore ha risposto in questo modo alle domande concernenti, in particolare, il ruolo di IAQUINTA e dei "4 amici al bar" all'interno dell'associazione e la vicenda relativa alla discussione avvenuta in ordine all'omicidio di Sainedda, cognato di IAQUINTA.

PRESIDENTE – Sì, un attimo, un attimo solo. Va bene. Senta, lei ha già detto che lei di queste..., delle strategie mediatiche non gli interessava, era contrario per una..., perché lei dice..., ha spiego perché, ma invece chi è che aveva ideato questa strategia della discriminazione, del fatto che tutte le iniziative del Prefetto erano modi per discriminare, insomma, cioè, questa linea di difesa che riguardava, diciamo, tutti i calabresi, a prescindere, quindi in qualche modo per coprire tutto sotto questo tipo di spiegazione ufficiale, quindi

questa presenza nel dibattito pubblico dei calabresi, con le loro varie articolazioni ufficiali, da chi era stata sostenuta? Da chi era sostenuta?
IMPUTATO VALERIO – Allora, o meglio, da chi è stata promossa e chi l'ha articolata...
PRESIDENTE – Promossa ed articolata, sì.
IMPUTATO VALERIO – Allora, promossa da Nicolino Sarcone e..., dei quattro amici al bar, Nicolino più 4...
PRESIDENTE – Dica pure i nomi dei quattro amici al bar.
IMPUTATO VALERIO – (ride) Ormai sono famosi. Iaquinta, Totò MUTO, Paolini e Brescia.
PRESIDENTE – Quindi lei sa che queste persone si sono ad un certo punto riunite, o comunque si sono incontrate, comunque ne hanno parlato davanti a lei, o davanti a persone che hanno riferito a lei, e hanno pensato di fare questa campagna mediatica per...
IMPUTATO VALERIO – Programmato questo..., sì, sì.
PRESIDENTE – Cosa sa lei?
IMPUTATO VALERIO – Lì c'era sempre Dodi (fonetico) nel caso lì, nel.... ristorante di Brescia, quindi in quelle cose che poi scappano, fanno, non si fanno trovare, di questo si parlava in quel periodo lì, c'era la questione affare Oppido, affare.., come si chiama, di questi ragionamenti qua I sommi strateghi, come li ho sempre chiamati io, sono Diletto e sono Gianluigi Sarcone, loro sono i due, diciamo, cervelloni che ideano questi progetti, invece chi li porta in essere, o meglio, chi divulga la parola sono i 4 amici più Nicolino.
PRESIDENTE – Bene. Allora, va beh, l'ultima domanda le faccio su questo tema, l'ultima o la penultima. Quindi mi pare di capire che l'obiettivo di questa iniziativa pubblica era quello di creare un partito dei cutresi oppure di avere persone di cui fidarsi come..., in qualche modo persona di fiducia dei singoli e della...
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, sì, ho capito, un partito era troppo, come dire, impegnativo e molto..., creare un contenitore, come ho sempre sostenuto io, da poterlo esrire. da poterlo .
PRESIDENTE - Quindi sostenere singole figure in questo o in quel partito, insomma, che potessero sostenere questo tipo di interesse?
IMPUTATO VALERIO – Se il signor Rossi mi proponeva le mie cose al signor Rossi tutti quanti verso il signor Rossi, se il signor Verdi era in linea con i miei pensieri tutti verso il signor Verdi, una volta che posso gestire io il contenitore lo decido secondo i miei voleri.
PRESIDENTE – Va bene. Può ricordare...
...

PRESIDENTE – Va bene. Io vorrei ripercorrere la vicenda Sainedda Sorrentino perché la devo collegare alla posizione di Iaquinta. Per effetto dell'uscita di Blasco lei ha raccontato che ci fu una cena, ad un certo punto Blasco disse una cosa che ..
IMPUTATO VALERIO – Era un pranzo quello .
PRESIDENTE – Era un pranzo?
IMPUTATO VALERIO – A pranzo la disse e poi finimmo alla cena.
PRESIDENTE – Sì, certo, perché lei dovette spiegare .., a chi..., mi pare, a chi dovette spiegare il senso...
IMPUTATO VALERIO – A Totò MUTO, che è suo cugino, ed a Iaquinta, che era suo cognato.

PRESIDENTE – Ecco, che cosa..., che conto volevano questi qui rispetto all'uscita di Blasco? L'uscita di Blasco quale fu? La dica intanto. Involontaria mi pare che...

IMPUTATO VALERIO – Praticamente fece allusioni, signor Presidente, su Saineddu, sulla scomparsa di Sainedda, come se lui avesse conoscenza di questo fatto, ed io ho impiegato ore per spiegare che lui non sa niente di questa fatto, non. , l'ha detto così, tanto per, come dire...

PRESIDENTE – Ma il dato di conoscenza comune qual era? Che Sorrentino Sainedda era stato ucciso?

IMPUTATO VALERIO – Il dato (inc.) mio e di Gaetano era quello che era di lupara bianca e furono Peta , parteciparono Peta, partecipava Vito e Blasco...

PRESIDENTE – E questo ne eravate a..., era un dato di conoscenza comune dei presenti a quel pranzo?

IMPUTATO VALERIO – No, non degli altri due, mio e di Blasco, signor Presidente.

PRESIDENTE – Suo e di Blasco, suo e di Blasco.

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PRESIDENTE – Gli altri due cosa sapevano?

IMPUTATO VALERIO – Nulla, di questo qua non sapevano nulla.

PRESIDENTE – Quindi aspettano ancora...

IMPUTATO VALERIO – Sapeva che gli era scomparso un parente.

PRESIDENTE – Che era scomparso il parente. Blasco fece delle allusioni al fatto che invece il Sorrentino era sparito, era stato..., c'era la lupara bianca. E quindi che conto vogliono Iaquinta e MUTO rispetto a quello che dice Blasco, all'allusione di Blasco?

IMPUTATO VALERIO – Non è che vogliono conto, signor Presidente, si sono..., sono rimasti perplessi ed io, per deviare tutto quanto quel ragionamento, stetti con loro, che abbiamo fatto pranzo e cena, come le sto raccontando, ma...

PRESIDENTE – E questo lo capisco, ma io vorrei sapere il contenuto di questa discussione sulla scomparsa di Sainedda, se avete ripercorso le ragioni, se avete raccontato com'erano andate le cose o come apparivano le cose, in che contesto si...

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, che qualche cosa era successo si capiva, questo lo sanno pure loro, chi è stato non potevo mica dirglielo

PRESIDENTE – Certo.

IMPUTATO VALERIO – Perché lì c'era Lazzarini, c'erano altri, quindi non è che gli poteva stare a raccontare quello che sapevo realmente, è chiaro che mi sarò inventato di .., cioè, di ogni ragionamento per dissuadere quel pensiero che si stava..., come dire, aveva lasciato intendere il Blasco, tutto il ragionamento non me lo posso ricordare io, ma raccontai tante di quelle cose per portare fuori quel..., di quella logica...

PRESIDENTE – Ma perché per lei era sommamente inopportuno che Iaquinta e MUTO sapessero..., perché per lei era inopportuno, non era il caso che sapessero la verità sulla fine di Sorrentino?

IMPUTATO VALERIO – Beh, signor Presidente, è pur sempre un loro parente, voglio dire.

PRESIDENTE – Va beh, questo lo capisco, ma nell'economia, nella dinamica dei rapporti fra voi con queste persone cosa poteva comportare?

IMPUTATO VALERIO – Poteva cambiare il rapporto, signor Presidente, se gli avessi detto: "Guardo che è stato il fratello e noi siamo a conoscenza", era chiaro che i rapporti sarebbero potuti cambiari, quindi non gli vado mai ad infilare una certezza a loro. Blasco ha

fatto la sciocchezza di..., ha avuto la leggerezza di dire una cosa che non doveva dire, ma VALERIO sicuramente non..., come ho sempre detto, io non vado mai a mettere in bocca a persone..., soprattutto possono far parte dell'associazione ma non dei fatti omicidiari, non metto a conoscenza una persona..., come ho pure detto Blasco non sa quello che aveva fatto io, almeno io non glieli ho raccontati di sicuro, dalla mia bocca non sono mai usciti, avrà potuto saperlo da suo fratello, avrà potuto sapere, ma VALERIO..., tanté che ha bloccato a GRANDE ARACRI *che gli ho detto: Tu non dire niente che non sai niente, Gaetano, che aveva cercato pure..., perché lui pensava che l'avessi messo a conoscenza. Io vado a rischiare un ergastolo..., ma nemmeno con chi ci vado sull'azione dico come sono andati i fatti.*

PRESIDENTE – Quindi lei dice potevano cambiare i rapporti, in che senso potevano cambiare..., poteva alimentare senso di vendetta, senso..., tradimento...

IMPUTATO VALERIO – Di qualsiasi natura possono cambiare i rapporti, perché un rapporto di risentimento, sapendo che gli è stato ucciso il suo parente, c'è, alla fine dei conti, bene o male, capisce che..., dice: "Cazzo, allora sei stato tu, per quale motivo..., si poteva salvare", che poi, in fin dei conti, il Sorrentino si poteva salvare, non è che era..., però in quel momento lì si riteneva opportuno di farlo sparire ed è stato fatto sparire, lì hanno ritenuto opportuno ed è stato fatto sparire.

PRESIDENTE – Quindi Iaquinta e MUTO avrebbero potuto chiedere conto, spiegazioni...

IMPUTATO VALERIO – Avendo delle certezze avrebbero pure potuto prendere qualche iniziativa, qualche..., cambiare orientamento, cambiare..., cioè, avendo le certezze, lasciandoli nel dubbio è chiaro che rimangono dove sono, no?

PRESIDENTE – Perché Sainedda era .. Sorrentino apparteneva .., era un dragoniano? Me lo ricordi, adesso faccio confusione.

IMPUTATO VALERIO – Inizialmente parte con i Sarcone, Sorrenano, poi si trova Topino/Dragone.

PRESIDENTE – Sì. Quindi sia Iaquinta che MUTO sono, dal punto di vista, così, dei rapporti con Sorrentino, erano rapporti di tale vicinanza, di tale, come dire, secondo quello...

IMPUTATO VALERIO – Parentelari, signor Presidente, sono parenti.

PRESIDENTE – Sì, questo lo so, però, insomma, fra le persone che non appartengono all'associazione di cui lei parla, così come la descrive, sì, certo, l'uccisione di un parente.

IMPUTATO VALERIO – Chi non appartiene all'associazione?

PRESIDENTE – L'uccisione di un parente chiaramente suscita delle reazioni, però c'è differenza, da come la descrive lei, fra le reazioni che può avere un soggetto normale, comune, ed un soggetto che appartiene, come lo dice lei, all'associazione, che viene a sapere che uno stretto congiunto viene ucciso in un contesto di guerra di Mafia. Quindi Iaquinta e MUTO avrebbero recepito la notizia che il cognato era morto di lupara bianca nel contesto di quella faida, di quel conflitto, come persone che apprendono che un parente è stato ucciso da qualcuno o come persone che dall'interno dell'associazione apprendono questo tipo di notizia?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, allora, quello che stava infilando il Blasco poteva essere inteso come lei ha detto nell'ultima parte, cosa che loro sanno che qualche cosa è successa al suo parente, è sparito, da qualcuno è stato fatto, non hanno la certezza, tant'è che Iaquinta c'ha (inc.) pure con GRANDE ARACRI *dopo, ma questo dopo, però va detto che nel dubbio non puoi dire che è stato quello, come si chiama, Sainedda non è che era una*

persona quieta, come diciamo noi, è una persona attiva, pertanto poteva aver dato fastidio a tanti, a chiunque, quindi non sapendolo stavano nel dubbio, però dandogli una certezza non so come avrebbero reagito successivamente.

PRESIDENTE – Quindi il chiarimento come fu fatto? Nel senso di dire semplicemente: "Ma no, non sa niente" ., come ha fatto a fargli credere che la questione era..., non doveva essere intesa come poteva essere intesa? Come ha fatto..:

IMPUTATO VALERIO – Lui (fonetico) cercava di far intendere qualcosa di diverso che non era reale e concreto, in verità noi sapevamo chi era e che cos'è successo.

PRESIDENTE – E come faceva a far credere che non era..., la cosa non era andata come sapevate voi? Cioè, cosa gli poteva dire lei?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, e chi. ., di tutto e di più avrò detto a dissuadere...

PRESIDENTE – Cioè, questo è uno sparito, sparito, cosa gli ha detto? Se n'è partito con una lituana in Lituania? Cosa gli ha raccontato? Che se n'è partito con una donna e se n'è andato all'estero? Come gliel'ha spiegato?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, io..., ma che può sapere Gaetano se Gaetano è qua? Che ne sa lui dov'è..., questo qua se ne sarà andato in America, perché si diceva che il Topino era andato in America, chissà... il Sainedda magari non è che era una mente spiccata, quindi sarà andato da qualche parte, che ne sai, è chiaro che si dà..., anche il parente stesso si dà quella speranza, come dire, quel filo di speranza che un giorno può tornare.

PRESIDENTE – Va bene.

IMPUTATO VALERIO – Quando noi sapevamo la certezza.

PRESIDENTE – Va bene. Come veniva spesa la figura pubblica di Iaquinta in questo contesto associativo di cui lei parla? Come veniva.., lei ha detto: Iaquinta era la figura pulita, l'immagine positiva...

IMPUTATO VALERIO – Sì, in quel periodo era popolarissimo, perché un figlio campione del mondo, calciatore, inizialmente prima calciatore, poi addirittura campione del mondo, successivamente alla Juve, più pubblica di quello...

PRESIDENTE – E quindi come funzionava questa cosa rispetto all'interesse del gruppo?

IMPUTATO VALERIO – Si spendeva bene a livello...

PRESIDENTE – Ma come?

IMPUTATO VALERIO – Come dire, promozionale, usiamo..., d'immagine, era...

PRESIDENTE – Ma come

IMPUTATO VALERIO – Poi sono parenti, Totò MUTO e la moglie di Iaquinta sono parenti.

PRESIDENTE – E quindi come veniva spesa questa figura pubblica, questa immagine pubblica di Iaquinta? Che vantaggi portava?

IMPUTATO VALERIO – I vantaggi del consenso popolare, signor Presidente, c'è Iaquinta, vuol dire che è una cosa, insomma, era diventata una persona d'immagine, no? Una persona di riferimento, uno che è riuscito nel mondo dei cutrest e quindi è una figura da seguire, una figura..., come dire...

PRESIDENTE – Senta, la fortuna imprenditoriale di Iaquinta, cioè, ce la vuole spiegare se in qualche modo è stata agevolata dalle relazioni con i soggetti di cui lei ha parlato come appartenenti all'associazione? Le fatture false le faceva, mi pare che lei ha detto, con chi le faceva?

IMPUTATO VALERIO – Questo, le fatture false sì, poi tutto il resto io non le..., non lo conosco bene, perché Iaquinta era su Reggiolo, quindi non lo conosco bene, però per quello che ha fatto, insomma..., io conosco bene i fratelli più piccoli.
PRESIDENTE – I fratelli più piccoli di chi? Di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Carmine e Gino, sì, di...
PRESIDENTE – Di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Ce li ho più qua. Sì sì sì.
PRESIDENTE – Gli appalti da chi li prendeva?
IMPUTATO VALERIO – No, questo non lo so, signor Presidente.
PRESIDENTE – Non lo sa, va bene.
IMPUTATO VALERIO – Non lo so.
PRESIDENTE – Lei sa..., lei dice che Iaquinta aveva rapporti con GRANDE ARACRI, *abbiamo visto pure una foto di un pranzo, estivo, ecco, cosa ci sa dire sui rapporti di Iaquinta con* GRANDE ARACRI*?*
IMPUTATO VALERIO – Un suo nipote, Gaetano Belfiore, credo si chiami, è fidanzato..., cioè, è fidanzato, adesso non so se si è sposato con la figlia di GRANDE ARACRI, *Valentina, se non erro Valentina.*
PRESIDENTE – Lei di quel pranzo estivo l'ha saputo, l'ha visto, ne aveva conoscenza?
IMPUTATO VALERIO – L'ho visto..., l'ho visto lì nelle foto e sapeva in linea di massima, però sapevo che lì c'è anche il fratello di..., dove Paolini c'aveva le villette, lì c'era una villetta che si vendeva, mi era stata proposta pure a me se lo volevo comprare, lì, insomma, c'è anche il fratello che fa il capo condominiale lì...
PRESIDENTE – Fratello di chi?
IMPUTATO VALERIO – GRANDE ARACRI *Domenico...*
PRESIDENTE – Il fratello di chi?
IMPUTATO VALERIO – Di GRANDE ARACRI, *Domenico.*
PRESIDENTE – Cosa fa il fratello di GRANDE ARACRI*?*
IMPUTATO VALERIO – Il capo condominio, adesso non...
PRESIDENTE – Senta, in questa riunione ripresa da quella fotografia, immortalata da quella fotografia, si parla solo di calcio, si parla di costruzioni, di imprese, di affari?
IMPUTATO VALERIO – Non lo so, signor Presidente, non lo so, non lo so.
PRESIDENTE – Non lo sa. Iaquinta, che lei sappia, ha avuto bisogno di protezione dall'associazione?
IMPUTATO VALERIO – Io personalmente ..
PRESIDENTE – Non lo sa.
IMPUTATO VALERIO – Non ho presenziato...
PRESIDENTE – Va bene. Sì, lei ha detto che Iaquinta era un soggetto a disposizione, quindi esattamente cosa significa questa affermazione?
IMPUTATO VALERIO – Persona che è a disposizione, si presta in tutto e per tutto, signor Presidente, vedete che era lì tutti i giorni, c'era in. , o pranzo, a cena, c'era dapperutto. (inc.).
PRESIDENTE – Quindi lei lo colloca, però, Iaquinta, al vertice strategico dell'associazione, dice i quattro amici, quindi sono quelli che si espongono all'esterno in qualche modo..., ecco,

come si concilia questa cosa con il fatto che lei, appunto, non..., dettagli particolari in questo momento non ne fornisce?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, dalla sua figura popolare, che ormai lui è un personaggio, diciamo, pubblico, si può dire, al pari del figlio, voglio dire, è una persona che si presenta bene, si propone bene per . cioè, per l'immagine.
PRESIDENTE – Cioè, ci sono elementi, appunto..., certo, lei ha parlato della cena degli Antichi Sapori, di quella vicenda etc., politica, quali risconiri lei può individuare, oltre questo, o come questo, del fatto che...
IMPUTATO VALERIO – Blasco va più volte . , Blasco va..., Blasco e Nicolino vanno più volte a casa sua, di Iaquinta, con Paolini, tant'è che una volta mi manda..., che gli chiesi una maglietta del figlio e mi mandò la maglietta che giocò con il Cesena, della Juve, che giocava Juve contro Cesena, che io la volevo autografata. I contatti c'erano, signor Presidente, io non sono mai andato a casa sua ma...
PRESIDENTE – Va bene, va bene.
IMPUTATO VALERIO – I contatti c'erano.
PRESIDENTE – Fermiamoci qua. Dei soggetti che lei indica come persone a disposizione significa..., cosa significa esattamente? Che quando una persona di queste qui può servire all'associazione per una qualunque cosa, per un affare, per un'azione...
IMPUTATO VALERIO – (inc.) a disposizione, serve, non "può servire", serve.
PRESIDENTE – Prego?
IMPUTATO VALERIO – A disposizione vuol dire che è una persona che...
PRESIDENTE – Sempre, certo. Quindi cosa gli possono chiedere ad un soggetto a disposizione...
IMPUTATO VALERIO – Non "sempre", "serve", "serve".
PRESIDENTE – Serve, serve Come può servire un soggetto a disposizione? Per fare un affare? Per fare un finanziamento? Per dare un contributo? Per fare un'azione?
IMPUTATO VALERIO – Dipende in quale campo..., in quale campo siamo, uno..., ciascuno per il suo, se io sono bravo in matematica per la matematica servo io, se un altro è bravo in scienze per la scienza serve lui, nel campo finanziario c'era, per dire, il Crivaro, nel campo immobiliare c'era il signor Rossi, nel campo, che ne so, dell'affare c'era il signor Verdi, ma..., in ogni campo c'era ognuno che era bravo ciascuno per il suo.
PRESIDENTE – Va beh, mi fermo qui. Allora, chi...

Come già visto (cfr. Cap. XIII) il 3.10.2017, VALERIO Antonio, nel ripercorrere le tappe dell'ascesa criminale di GRANDE ARACRI Nicolino, e del suo dominio conquistato con la forza e con il sangue dei nemici, ha tratteggiato anche l'omicidio di SORRENTINO Rosario, detto Saimedda, cognato di IAQUINTA, uomo di azione che aveva partecipato anche all'uccisione di Rosario Tre Dita insieme a CORTESE Salvatore. SORRENTINO era uno che frequentava Reggio Emilia, ma nell'ultimo periodo era tornato a Cutro. Egli, nelle sue alterne appartenenze, si era infine schierato dalla parte di Dragone. Per questo si era resa necessaria la sua eliminazione. Sorrentino era "sparito per lupara bianca", ma VALERIO seppe da MARTINO Vito che era stato ucciso dopo essere stato attirato in una trappola in una piccola fattoria dei Lazzarini. Quando arrivò andò incontro a Vito MARTINO in segno di saluto;

venne freddato, ma rimase con il sorriso sulle labbra. A sparare furono Toruzzo PETA, Toruzzo BLASCO e Vito MARTINO.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Fine 2000, non abbiamo chiuso altri due momenti che ci sono sfuggiti omicidio Iozzi e la sparizione (lupa bianca) di Sorrentino. Non li abbiamo affrontati questi o mi sto sbagliando?
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – No.
PRESIDENTE – Sorrentino no, l'altro chi è Iozzi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, è un tale che adesso vi dico. Praticamente su Sorrentino.
PRESIDENTE – Sorrentino era un altro che frequentava Reggio Emilia?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sorrentino e quell'altro frequentavano Reggio Emilia ma ultimamente era a Cutro.
PRESIDENTE – Era a Cutro, a quale gruppo apparteneva?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora Sorrentino era un po' e un po', anche lui nel periodo per altro di Villirillo Bellocco era dalla parte diciamo, non dalla parte dello Bellocco, poi a un certo punto chiama anche lui il papà del Bellocco, labbragrata, come se c'era sorta di non si capiva dove, poi alla fine si è buttato dalla parte di topino Dragone, a quel punto li era necessaria la sua eliminazione, perché era uno che ha fatto anche per noi.
PRESIDENTE – Era un personaggio importante? Sparava?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Come scappotto partecipò anche all'omicidio di Tredita insieme con Salvatore Cortese.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Ruggiero Rosario.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Tredita, sempre lui.
PRESIDENTE – Sì sì. Questo Sorrentino era un uomo d'azione? Era un imprenditore?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, che imprenditore. Era un ragazzo anche lui era in macchina quando spararono il Bellocco che io ho detto che c'era Gianluigi, poi se non c'era non c'era, però io so che era da parte loro.
PRESIDENTE – Sì, va bene, quindi stava dicendo questo qui viene eliminato per quale motivo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – (inc.) Villirillo.
PRESIDENTE – Questo viene eliminato o sparisce? Non ho capito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTTSSA RONCHI – Sparisce.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Questo in un prima momento sparisce e vi ho raccontato pure cosa mi disse MARTINO Vito, il quale praticamente mi raccontò il fatto com'è avvenuto, dice che l'hanno attirato in una trappola il Sorrentino, Sainedda, che questo qui è cognato appunto a Giuseppe del nostro AEMILIA.
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Praticamente è stato attirato nella trappola e quando è arrivato lì, praticamente ha visto Vito e è andato con un mezzo sorriso, come per dire sta facendo (capo) che l'hanno attirato dentro una piccola fattoria, aveva un appezzamento di terreno il Lazzarini e lì c'era l'attività che aspettava il Sorrentino, quando è arrivato come ha fatto sto mezzo sorriso, praticamente è rimasto col sorriso in bocca, l'hanno ammazzato lì.
PRESIDENTE – Sì.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Mi raccontava proprio questo particolare, che poi un po' come se gli dispiaceva pure, è morto col sorriso, quando l'ha visto ha fatto un mezzo sorriso, per lui era rimasto come.
PRESIDENTE – Ho capito, gli ha sparato lui, Vito MARTINO?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non solo lui, lì all'epoca, come ho detto, i killer erano Turuzzu Peta, Turuzzu Blasco e Vito MARTINO, anche se c'era Lazzarini, però lui non ha sparato.
PRESIDENTE – Va bene. Allora.

*7.11.3. **MUTO Salvatore***
A sua volta il collaboratore di giustizia MUTO Salvatore ha fornito un significativo apporto probatorio in relazione alla figura di IAQUINTA Giuseppe.
Sin dalle informazioni preliminari date in ordine alla esistenza della associazione mafiosa e ai suoi esponenti, il collaboratore ha indicato IAQUINTA Giuseppe come appartenente al sodalizio (cfr. udienza 20.11.2017 pag. 112).
IAQUINTA, così come MUTO Antonio cl 55, BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso erano particolarmente vicini a SARCONE Nicolino, ed erano i soggetti ai quali quest'ultimo si affidava per dare la parvenza di legittimità all'azione del sodalizio e che garantivano contatti e collegamenti con la società reggiana e con il tessuto economico della stessa, garantendo nuovi contatti anche per il sistema della falsa fatturazione. Questo ruolo li avrebbe portati, con il passare degli anni ad avere "la maggiore", come normalmente accade nei locali di 'ndrangheta e così come era avvenuto per suo zio MUTO Tommaso (cfr. udienza 28.11.2017).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi. Allora, MUTO, cambierei argomento completamente. La volta scorsa, parlando della sua storia personale, lei ci ha riferito del fatto che i suoi zii, io vado a memoria, non posso fare altrimenti, MUTO Santino e MUTO Tommaso appartenevano alla maggiore; ho capito bene?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Tempi addietro portavano maggiore a Cutro. Non MUTO Santino, solo MUTO Tommaso, detto Pierino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che significa "portare maggiore", per quello che lei sa o sapeva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente loro erano vecchi... erano appartenuti alla 'ndrangheta e si erano ritirati in buon ordine, ma avevano – diciamo – la maggiore, se c'erano... quando succedevano delle cose nel paese, se veniva fatta qualche riunione, venivano un po' interpellati, per dire... per dare il loro parere, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in relazione alle persone di cui lei ha già parlato divisamente, cioè di tutte, il Brescia, il MUTO, il Paolini e lo o Iaquinta, spesso sono stati avvicinati tra loro per il rapporto che avevano tra loro e con Sarcone Nicolino. Questo, per quello che... intanto se lei può confermare il fatto, cioè se questi erano personaggi particolarmente vicini a Sarcone Nicolino?
IMPUTATO MUTO SALVATORE Erano vicini a Sarcone Nicolino.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa che tipo di ruolo svolgessero, sia formale, se l'avevano, sia di fatto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Loro, come ho già spiegato, venivano usati da Sarcone per restare nella..., queste erano persone pulite, di modo che aveva a che fare con soggetti puliti; quindi, se c'erano anche questioni su Reggio Emilia, loro facevano presente a Sarcone, a LAMANNA e a Diletto. Come posso spiegarè? Lo riportavano 'sul sistema' della fatturazione, loro erano quelli che indicavano o portavano delle aziende, che avevano bisogno di questa fatturazione, e si intraprendeva il lavoro che si faceva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo discorso ce l'aveva fatto molto chiaramente e non glielo faccio ripetere. Era se aveva un senso, poiché nell'interrogatorio ci disse che taluno di loro reclamava di volere avere la maggiore, se questo se lo ricorda e se aveva un senso nella 'ndrangheta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, si. Ma loro, giustamente, stando a contatto e facendo parte, anche se non proprio attivo al cento per certo, nell'associazione, col passare degli anni poi avrebbero avuto la maggiore. Questo è un dato che funziona su tutti i locali di 'ndrangheta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che lei sappia, l'avevano avuta, oppure si comportavano già in quel modo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, è come ormai se ce l'avevano, veniva riconosciuta su Reggio Emilia. Poi facevano, come la questione Bonifazio; qualcuno, se si doveva rivolgere a Sarcone, non andava diretto ma andava tramite questi soggetti, voglio dire tra Brescia, Paolini, MUTO '55, e loro poi riportavano a Sarcone, a LAMANNA,

MUTO Salvatore conobbe IAQUINTA Giuseppe, partecipe del sodalizio, in occasione dei pranzi e delle riunioni che gli associati facevano per parlare di appalti, false fatturazione e affari in genere. Queste riunioni si tenevano agli Antichi Sapori o al Solito posto di Fidenza, ma MUTO aveva modo di incontrare IAQUINTA anche in Calabria. Si conobbero tramite LAMANNA, ma anche prima di questa formale presentazione, MUTO conosceva la famiglia IAQUNTA perché suo cugino CURCIO Salvatore faceva con quest'ultimo fatture per operazioni inesistenti
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Le chiedo di affrontare le posizioni di Iaquinta Giuseppe e Iaquinta Vincenzo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si. Praticamente con Iaquinta Giuseppe ci siamo incontrati parecchie volte ai pranzi che facevamo. Una volta c'eravamo trovati con Sarcone, LAMANNA, Paolini e io...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – MUTO, aspetti, scusi, primo, preliminarmente, mi deve dire in relazione alla 'ndrangheta la posizione di Iaquinta Giuseppe. Questo, prima di tutto
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, Iaquinta Giuseppe era partecipe nella nostra associazione. Si facevano riunioni, si parlava sempre del sistema delle fatturazioni, degli appalti, di tutto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei questo l'ha potuto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'ho vissuto, perché abbiamo fatto dei pranzi al Solito Posto e agli Antichi Sapori; lo vedevo anche giù in Calabria.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando lo ha conosciuto personalmente. Quando l'ha conosciuto, quando ha conosciuto LAMANNA?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, l'ho conosciuto tramite LAMANNA, quando facevamo le riunioni a Reggio Emilia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E in che periodo siamo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – 2011. Personalmente, ma lo conoscevo già, conoscevo la famiglia Iaquinta perché ne avevo già a che fare con mio cugino Curcio Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "A che fare" in che senso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre nell'attività della fatturazione.

Nelle riunioni, dunque, si parlava di affari, fatture false, nuove imprese da inserire nel sistema illecito o si cercava di risolvere contrasti in corso. In una di queste riunioni, ha ricordato il collaboratore, si parlò della microspia rinvenuta nell'auto di MARTINO Alfonso, accusato da SARCONE Nicolino di avere portato ai Carabinieri la microspia rinvenuta nella sua auto. A questa riunione era presente anche IAQUINTA Giuseppe insieme ad altre 13 persone, tra le quali LAMANNA Francesco, SARCONE Nicolino; BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, MUTO Antonio cl. 55, BRESCIA Pasquale. Le stesse persone, oltre a VILLIRILLO, BATTAGLIA e GUALTIERI, parteciparono anche ad un'altra riunione convocata da SARCONE prima del suo matrimonio per parlare di un fondo di denaro da inviare ad un parente di MARTINO Alfonso, per affrontare le spese di un processo in Calabria, circostanza che suscitò il disappunto di SARCONE che in quel periodo stava affrontando il processo *EDILPIOVRA* (cfr. udienza 28.11.2017)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cambierei argomento e le chiederei questo. Lei ci ha detto, alla prima udienza, che uno dei luoghi di ritrovo del gruppo era il ristorante Al Solito Posto. È corretto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, di Fidenza.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei può riferirci di qualcuno di questi appuntamenti e dei temi di taluni di questi appuntamenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ce n'erano tanti, però diciamo che quando principalmente si facevano questi incontri, erano sempre per discutere di fatture, magari aggiornarci che era stata presentata la nuova impresa. Questi erano i temi, ecco. E poi, a questi temi, si aggiungevano i chiarimenti di queste diatribe, piccolezze, perché per noi erano piccolezze.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – C'erano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Una volta, in una cena Al Solito Posto, l'avevo forse già detto, si era discusso anche che noi sapevamo che, non mi ricordo se all'epoca si disse Alfonso, ma io non capivo se era Alfonso Diletto o Alfonso MARTINO, gli era stata trovata una microspia, era stata trovata la microspia in macchina. L'Alfonso l'aveva portata ai Carabinieri, dicendo: questa è vostra. Una cosa del genere. Cosa che poi, allertati, noi ci mettemmo a vedere e, a distanza, scoprimmo la microspia sulla Range Rover di Gobbi Giorgio. Era sul cruscotto, sulla luce del cruscotto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ricorda chi c'era presente a questo pranzo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Mi ricordo il numero, eravamo in quattordici. Eravamo io, VALERIO, Blasco, Sergio Eugenio, Sarcone Nicolino, MUTO Antonio '55, Brescia Pasquale, Iaquinta Giuseppe, Rosario Costanzo. Non so se siamo arrivati, quattordici dovevano essere. Io e LAMANNA.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, questo è un argomento che viene discusso, comunque messo sul tavolo: tra tutti questi presenti, e ci sono dei commenti, degli apprezzamenti, su quanto è avvenuto, sulla condotta del MARTINO?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sarcone disse che era un po' una stupidata andargliela a mettere... portargliela ai Carabinieri e dire che tu hai scoperto, mentre dovevi stare... A maggior ragione, se lo sapevi, dovevi fare... cosa che abbiamo fatto con Giorgio Gobbi, sapevamo che c'era la microspia e...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E lei dice l'avete tolta, l'ha detto un attimo fa, quando non vi fu denuncia. Quello che Sarcone Nicolino, davanti a tutti, contestava era il fatto che era andato dai Carabinieri questo Alfonso?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, che era una stronzata l'andarla a riportare, consegnarla ai Carabinieri, in quanto gli hai fatto capire che sapevi che eri intercettato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E gli altri controlli, per cui siete giunti a trovarla nella macchina di Gobbi, furono controlli che erano stati diffusi o andaste diretti su Gobbi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, ma perché nemmeno ce n'eravamo accorti. Non è che e noi... facevamo lo stesso far fare i controlli agli elettrauto, ma infatti Gobbi lo fece fare e pensava che non ce ne erano. Poi aveva visto un filo anomalo e mi disse: guarda qua. Allora, guardando, io ci ho guardato accuratamente e ho visto che dentro si vedeva che c'era la microspia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci fu un altro argomento di discussione che riguardava il gruppo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma quella era un'altra circostanza.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prego.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era nel giugno 2011, prima del matrimonio. Eravamo più o meno, gli stessi personaggi, ma c'erano anche Villirillo, GUALTIERI e Battaglia, in quell'occasione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi scusi, MUTO, non le ne ho chiesto la data del primo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il primo era nel 2012.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quest'altro, invece, nel 2011 e ci sono questi tre in più.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quella era la primavera del 2012, questo era nel 2011. Era prima del matrimonio di Sarcone, al quale ci aveva invitato... no ci aveva invitato, avevamo fatto questo pranzo, dove ci invitò al suo matrimonio. Si discusse che era arrabbiato con MARTINO Alfonso, in quanto MARTINO era andato da lui, che voleva che si facesse un fondo, diciamo raccogliere dei soldi per un suo parente di Isola di Capo Rizzuto. E Sarcone era un po' infastidito, in quanto . mi ricordo adesso, perché e l'altra volta ho detto le microspie, ma non era così. In quanto si parlava che lui aveva fatto, aveva ricevuto o stava facendo il processo dell'Edil Piovra, c'era in ballo il suo processo, diceva: ho bisogno io, che

sto facendo il processo, mi devo acquisire il problema di un parente di Isola di Capo Rizzuto! Questa era la sostanza. Cosa che approvarono tutti, che era giusto. Solo che MARTINO Alfonso doveva venire e non è venuto, non si è presentato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – MARTINO Alfonso al nord dove stava?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Salso Maggiore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E proveniente, dal punto di vista nativo, di dov'era?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chi, Alfonso MARTINO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Cutro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che Sarcone lamentava, per quello che lei poté comprendere, era quindi una lamentela fine a se stessa o, come lei ci ha detto alla fine, gli altri erano d'accordo? Fu bloccata l'iniziativa di MARTINO o fu una discussione tra amici, tra virgolette?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che Sarcone aveva espresso questa cosa che MARTINO gli aveva detto al cospetto anche di LAMANNA, e c'erano gli altri, e ognuno aveva detto che appoggiava la decisione di Sarcone, il primo LAMANNA, in quanto LAMANNA diceva che si sarebbe arrabbiato se gli arrivava lì MARTINO. Cosa che poi l'incontro lo fece Sarcone con MARTINO e si chiarirono. E fu ritirata anche da MARTINO questa proposta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in questa occasione lei ha parlato del fatto che questa occasione conviviale si pone cronologicamente prima del matrimonio di Sarcone, ma c'entrava anche con questo, aveva qualche nesso, si parlò del matrimonio, ci furono gli inviti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, praticamente quel pranzo fu fatto proprio perché l'aveva richiesto lui, ci invitava al matrimonio. In più, da lì a poco, LAMANNA si recava giù, perché o era uscito o doveva uscire GRANDE ARACRI *E fu LAMANNA a portare l'invito ad Abramo Giovanni, per il matrimonio di Sarcone.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, non ho capito. Me lo ridice questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE LAMANNA doveva portare l'invito ad Abramo Giovanni, del matrimonio di Sarcone.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ha detto che dopo LAMANNA scende a Cutro, poco dopo la scarcerazione di GRANDE ARACRI *Nicolino. In questo caso gli vengono date le partecipazioni per il matrimonio di agosto, da dare al nord?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E poi queste partecipazioni dove vengono distribuite?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Facemmo un pranzo agli Antichi Sapori, da Brescia, e c'erano i soliti soggetti, non tutti perché poi lasciammo due o tre a Brescia, da dare non mi ricordo a chi adesso, perché facemmo un'oretta, perché noi, in quei periodi là eravamo anche impegnati su Cremona e facevamo la festa calabrese.

Il collaboratore ha quindi fornito informazioni maggiormente specifiche in relazione alla attività di falsa fatturazione svolta da IAQUINTA nell'ambito del sodalizio, specificando che

operava in questo settore con soggetti intranei all'associazione quali suo cugino, CURCIO Salvatore, detto Volpone, titolare della società Edil Curcio che, peraltro, era in stretti rapporti di "lavoro" con belfiore Carmine, FRONTERA Francesco, Carmine SARCONE, DILETTO Alfonso, SESTITO Salvatore e altri. Tuttavia IAQUINTA portava al sistema anche nuove imprese desiderose e bisognose di fare false fatture. IAQUINTA, insieme a PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale dava il contributo nella falsa fatturazione non solo affinchè l'ndrangheta espandesse la sua ricchezza, ma anche per imporre il loro dominio nei rispettivi "quartieri" ne rispettivi territori. Se da un lato, infatti, costoro erano in grado di espandere il sistema grazie alla loro "affidabilità" e alla "credibilità sociale", dall'altro aumentavano il loro prestigio e la loro forza anche perché massimamente vicini ai vertici del sodalizio, in primo luogo a SARCONE Nicolino. Una volta instaurati i rapporti con i "fatturisti", questi si sviluppavano proficuamente sulla garanzia del silenzio e della protezione dai controlli, salvo poi l'intervento dell'intero sodalizio in caso di violazione degli accordi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Circa la partecipazione di Iaquinta Giuseppe alle false fatturazioni, lei l'ha detto all'inizio, ci riesce a fornire qualche nome di qualche soggetto coinvolto o di qualche operazione, qualche circostanza più specifica?
PRESIDENTE – Il ruolo, più in generale, di Iaquinta Giuseppe, nella presunta...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Organizzazione.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che lui faceva svolgere anche le attività a persone che erano intranee alla nostra .. So di quelli, perché non me li posso ricordare tutti, ma una persona, con cui ha molto lavorato, perché lui faceva i lavori, poi si facevano le fatture su quest'azienda, ed era mio cugino Curcio Salvatore, detto Volpone, della Edil Curcio Ora non so bene le società di mio stipote.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo soggetto, rispetto alla 'ndrangheta, che posizione ha?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È un intraneo al nostro sodalizio, perché lavora con Belfiore Carmine, Frontera Francesco, Carmine Sarcone, Diletto Alfonso, Sestito Salvatore e altri.
PRESIDENTE – Quindi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei stava raccontando che è certamente un soggetto con cui opera Iaquinta Giuseppe è Curcio Salvatore.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, da quello che mi ricordo. Poi lui non è che... mi portava anche a fare lavori su altre società, non è che solo... la cosa non era solo là e finiva là, c'erano più – come vi ho spiegato – più numero c'era e meglio era, quindi la cosa si riferiva su altre società, che Iaquinta procurava.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei, nell'interrogatorio dell'11 novembre, uno dei più recenti, anche se sono tutti recenti, aveva fatto un discorso, che vorrei mi provasse a ridire in questo contesto, in cui sta parlando di Iaquinta Giuseppe, in relazione al loro – non ha menzionato solo Iaquinta Giuseppe – collegamento con il territorio emiliano.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, ho capito. Praticamente loro si...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Loro" chi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Paolini Alfonso, MUTO Antonio '55. Brescia Pasquale, Iaquinta Giuseppe, davano il contributo di far sì che funzionasse questo sistema di fatturazione, per avere diciamo l'autonomia della 'ndrangheta su di loro, nel loro... dove loro risiedevano ecco, nel senso di quartiere o nel caso di Iaquinta su Reggiolo.
PRESIDENTE – Cosa vuole dire "avere l'autonomia della 'ndrangheta"?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come stamattina, mi sa che autonomia non sia il termine giusto.
PRESIDENTE – Per avere l'autorità, la sovranità?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'autorità. Mi sono sbagliato con autonomia, chiedo scusa Presidente. L'autorità della 'ndrangheta sul suo territorio.
PRESIDENTE – Quindi loro operavano per imporre l'autorità della 'ndrangheta su questi territori?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su, diciamo... posso fare un esempio?
PRESIDENTE – Faccia degli esempi.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Chi sapeva che loro erano nelle vicinanze di Sarcone Nicolino, se uno doveva dire una parola in più su di loro ci pensava due volte, aveva il timore dei personaggi e non erano toccabili.
PRESIDENTE "Toccabili" in che senso? Di non subire estorsioni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di non subire danni in paese, queste cose qua. In più venivano usati da Sarcone, LAMANNA, Diletto, come diciamo la parte più di alta borghesia, come si può dire...
PRESIDENTE – Più presentabile?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Presentabile. Era come se dovevano prendere dei consigli, li prendevano, per quanto riguardava le cose burocratiche.
PRESIDENTE – Per quanto riguarda le attività economiche ed imprenditoriali di questi soggetti, come si avvantaggiavano di questa rete di relazioni di cui lei sta parlando?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non ho capito, Presidente.
PRESIDENTE – Queste persone, di cui lei sta parlando, questi quattro soggetti rispetto alle loro attività imprenditoriali, sia avvantaggiavano di questa rete di relazioni che avevano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non dovevamo avvantaggiarci sulle nostre società, noi ci avvantaggiavamo procurando maggiormente altre società, in quanto noi risultavano sempre puliti, in quanto noi... Se io faccio un'operazione con una mia azienda, dove poi si viene a sapere chi mi ha portato tizio e caio, si vede che io sono stata la persona a fare questo. Se invece io trovavo la società pinco pallo e la portavo dalla parte della consorteria, io avevo il mio guadagno e diciamo che ne beneficiavo di tutte quelle cose che ho menzionato.
PRESIDENTE – Lo spieghi meglio questo, perché non ho capito, MUTO. Ci sono dei verbali?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, se io porto una società che ha bisogno di fare delle fatture e faccio fare delle fatture, se io dico a Sarcone "questo ha bisogno di fare questo fatturato entro l'anno", io ci guadagno la percentuale, ma non è che devo fare io le fatture, le fanno tutti gli altri. Non è che io mi devo avvantaggiare sul mio operato, sulla mia società, io mi avvantaggio per il beneficio che ho portato all'associazione. Mi ricavo, come si può dire...
PRESIDENTE – Un merito.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Un merito. Per dire, Sarcone ne parla bene di me, non può parlare male. Questo voglio dire. In e più ho la percentuale sulle operazioni di quello che si guadagnava.

PRESIDENTE – Sì. Questi soggetti di cui lei ha parlato, MUTO '55, Paolini, Iaquinta, facevano gli imprenditori, credo nel campo dell'edilizia o anche nei trasporti.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PRESIDENTE – I rapporti, l'essere parte di questa rete, di queste relazioni, di questa presunta associazione, li aiutava a fare affari, a fare appalti, a realizzare attività economiche? E come?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. In alcuni casi sì. Se c'erano, si proponevano anche loro. Anzi, principalmente loro si proponevano.

PRESIDENTE – E "si proponevano" da parte di chi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Dei sodali.

PRESIDENTE – Quindi diciamo che all'interno dei sodali, essendo tutti imprenditori, i lavori si facevano...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se c'era un affare, faccio un esempio, di comprare un condominio su a Milano, a prezzo... si prendeva all'asta, faccio un esempio, gli si faceva presente a questi soggetti se loro erano pure interessati

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nell'ambito di questo discorso, MUTO, adesso ho trovato la pagina, a pagina 143, dell'interrogatorio dell'11 novembre, aveva fatto proprio un riferimento, l'aveva fatto lei, alla parola dominio.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Le chiedo di sviluppare quel ragionamento, quelle parole, così come l'aveva fatto, perché era stato lei ad introdurlo, perché aveva detto: "Forse non siamo mai stati chiari e non mi sono mai spiegato bene – è venuto da lei l'impulso o – sul perché loro partecipavano alle riunioni, sul perché facevano parte dell'associazione, eccetera". E aveva detto: "Per avere il proprio dominio, voglio dire". Poi, ancora, aveva detto: "Non so come mi posso spiegare, a Reggio Emilia. Nel senso che appartenere all'associazione nostra, loro ci tenevano, perché sapevano che avrebbero avuto il dominio su Reggio Emilia, come famiglia, sia Iaquinta, sia MUTO Antonio e anche gli altri".

IMPUTATO MUTO SALVATORE – È quello che avevo spiegato, sì. Sul dominio, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Oltre ai vantaggi, sempre sulla falsa fatturazione, volevano il dominio. Miravano, attraverso la partecipazione, ad avere il dominio, essendo che Reggio Emilia era dei Sarcone, come associazione. Loro, appartenenti a stare con i Sarcone, avrebbero avuto il dominio sui propri territori, sui propri quartieri". Queste sono tutte parole sue.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è quello che sto spiegando. Non so se si è capito, ma è quello il senso. Io o sto dicendo che loro, appartenendo a Sarcone, avevano un suo dominio, in quanto le persone avevano, come si può dire... erano intimorite di loro, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Infatti lei diceva: "Perché nessuno li avrebbe potuti toccare e disturbare, ma anche per imporsi sugli altri".

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma come lo stesso io su Cremona, facendomi spalla su LAMANNA. È la stessa cosa, come chi operava nella nostra 'ndrina di Cremona, loro facevano la...

PRESIDENTE – Allora spieghi come operava lei nella 'ndrina di Cremona, in modo da capire come operavano poi gli altri a Reggio Emilia?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente io procuravo lavoro ed anche per queste fatturazioni false delle imprese. Poi si chiamavano... noi li chiamavamo i fatturisti, che dovevano fare, durante tutto l'anno, la fatturazione a queste imprese; noi garantivamo, come ho spiegato, il nostro... che non sarebbero andati nei casini loro, se ci fossero stati dei controlli, in quanto noi davamo la garanzia dell'omertà diciamo, di svelarne la provenienza di queste fatture. Si chiamavano i fatturisti, che facevano le fatture. Poi, se c'erano, come si diceva, i problemi anche sul fatto che poi non c'erano i pagamenti sui lavori, su queste cose, si chiedeva l'intervento dei sodali, tipo LAMANNA, Sarcone, queste cose qua, che portavano i soggetti a fare... non so come lo posso spiegare, devo fare degli esempi più elementari.

Il collaboratore di giustizia ha fornito anche importantissime dichiarazioni sulla quella vicenda, apparentemente bagatellare, rappresentata dal furto degli ombrelloni (cfr. 23.11.2016).
Proprio a causa di quell'episodio, si stava per scatenare, addirittura, una guerra di mafia tra Cutro e San Leonardo di Cutro (retta prima dai MANNOLO e poi dai TRAPASSO) perché si imputava il furto degli ombrelloni a quelli di San Leonardo, in particolare a Gentile. Già in passato si erano verificate vicende di questo genere, ma quella volta non potevano essere tollerate perché riguardavano un sodale; quel furto rappresentava uno sfregio ad un membro della consorteria, a IAQUINTA Giuseppe: "*C'erano stati anche altri casi di altri furtarelli, ma siccome erano persone non tanto interessate alla nostra consorteria, non fu dato nessun peso alla questione. Quando, invece, è stato coinvolto, è stato vittima di questi furti Iaquinta Giuseppe, allora la questione ha avuto peso ed è intervenuto anche LAMANNA Francesco*".
Inoltre, il formale amministratore del condominio in cui venne commesso il furto era la moglie di GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino.
Addirittura si tennero riunioni con quelli di San Leonardo, alle quali partecipò anche LAMANNA Francesco in persona (che era in buoni rapporti con il reggente della famiglia di San Leonardo, CONTICELLA); affinchè venisse individuato il responsabile e fosse fatta giustizia. Una riunione si tenne a San Leonardo di Cutro; un'altra in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo Scandà Salvatore, il titolare del maneggio di cavalli.
LAMANNA fu chiamato in causa da VILLIRILLO Romolo, perché erano stati toccati direttamente gli esponenti del sodalizio e il fatto che l'amministratore del condominio fosse il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino - seppur dietro la formale veste della moglie - esponeva direttamente il boss GRANDE ARACRI in persona, con la possibilità concreta dello scatenarsi di guerre.
Vennero quindi fatte "le indagini" sul territorio da parte di quelli di San Leonardo, che negavano di essere i responsabili. Si trattò di indagini violente, secondo un tipico modo di agire della 'ndrangheta dagli anni 60. All'esito venne scoperto che furti ed i danni al villaggio di Porto Kaleo erano stati commessi da soggetti rumeni, che sostavano su Botricello. Di costoro se ne occuparono direttamente quelli di San Leonardo
Tra il furto degli ombrelloni a IAQUINTA Giuseppe e la risoluzione del problema erano passati alcuni mesi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo l'abbiamo completato, per non lasciare un discorso appeso. Dopodiché le volevo chiedere se lei, e ci può anche poi introdurre il contesto, sa qualcosa sulla vicenda che abbiamo menzionato degli ombrelloni, sempre per restare nella posizione di Iaquinta Giuseppe e anche di Vincenzo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Come spiegavo, la vicenda ombrelloni non è che era... che si dovevano trovare gli ombrelloni, perché glieli avevano rubati. Lì la vicenda era complessa, perché si stava innescando uno scontro tra Cutro e San Leonardo di Cutro, perché si imputava che il furto degli ombrelloni l'avessero fatto quelli di San Leonardo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi il contesto, a San Leonardo di Cutro. Stiamo parlando di 'ndrangheta, chi era il reggente e come erano i contesti?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. A San Leonardo di Cutro, in quel tempo là erano..., prima c'erano i Mannolo; poi, invece, quando si fece la pace, fu messo Giovanni Trapasso. Con l'esponente di San Leonardo di Cutro, con (Comicello) aveva buoni rapporti LAMANNA. Tant'è vero che quando con LAMANNA ci recavamo a San Leonardo, che ci siamo andati molte ma molte volte, gli facevano una festa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cioè, è come se andasse un personaggio di spicco, insomma? "Gli facevano la festa" vuol dire in positivo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non "che gli facevano la festa", che lo picchiavano?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, in positivo. Una festa di gioia, ecco. Come posso dire: si brindava, si mangiava, venivamo a casa con il baule pieno di roba: latticini, formaggi, insomma tutto e quant'altro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Okay. Lei dice che la vicenda degli ombrelloni coinvolge questa 'ndrangheta di San Leonardo di Cutro. Ci spieghi quello che sa.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Uno, perché si era toccato diciamo uno della nostra consorteria, come Iaquinta e Paolini. Due, perché precedentemente a questo fatto, perché qua si parla solo degli ombrelloni, ma prima c'erano stati fatti altri piccoli furti, diciamo. Anche dopo gli ombrelloni, furono rubate delle parabole. Allora questa cosa dava fastidio, perché non si riusciva a capire chi fosse stato. Allora furono fatte delle riunioni, in quanto ci andò LAMANNA a parlare con questi di San Leonardo. Anche perché, all'epoca, risultavano, come amministratori, l'Avvocato GRANDE ARACRI *Domenico con sua moglie, in quel villaggio.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che si chiama, il villaggio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Porto Caleo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi a Porto Caleo ci dica chi è che aveva l'immobile, la casa, l'appartamento, non so?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Là ce l'aveva Iaquinta Giuseppe con Vincenzo; Paolini Alfonso, con suo fratello Paolini Vincenzo e il figlio Paolini Francesco; poi ce l'avevano anche i GRANDE ARACRI *Domenico. E chi c'era più... Insomma, molti ce l'avevano. Se non vado errato, Salerno pure.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E amministratore, inteso del villaggio in questo senso?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il villaggio viene classificato come condominio. Al comando di questo condominio c'era la moglie di GRANDE ARACRI *Domenico.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Inteso il fratello di Nicolino?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Nicolino GRANDE ARACRI, *sì.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi si erano verificati vari episodi di furti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel villaggio Porto Caleo lavorano molte persone, sempre appartenenti alla 'ndrangheta, di San Leonardo di Cutro. Allora si pensava che fossero loro a fare questi furti e danni, perché c'erano stati anche dei danni.
PRESIDENTE – Danneggiamenti di cosa, se può essere più preciso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In alcune case venivano rotte le porte e trovarono rotti... ad alcuni era sparito qualche televisore, queste cose qua. Non solo a Iaquinta, Venivano toccate anche altre cose. E dopo questo contesto, si fece un'indagine nostra, perché si doveva dare una fine a questi furti, a questi danneggiamenti. E facendo la nostra indagine, arrivammo che chi faceva i furti ed i danni al villaggio di Porto Caleo erano dei rumeni, che sostavano su Botricello. E li trovarono, proprio ce lo fecero sapere quelli di San Leonardo, se ne occupavano direttamente loro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, andando per ordine, lei ha detto che LAMANNA Francesco, che aveva ottimi rapporti con quelli della 'ndrangheta di San Leonardo, fa alcune riunioni, per risolvere questa problematica.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché il sospetto era su certo Gentile, che era uno di San Leonardo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che lavorava?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Porto Caleo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dove avviene o avvengono questa riunione o riunioni, cui partecipa da una parte LAMANNA Francesco...?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ci furono state più di una riunione. Alla prima andammo io e LAMANNA, a San Leonardo di Cutro. Poi ad un'altra riunione andò LAMANNA e si trovavano in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo (Scandà) Salvatore, dove era consuetudine che il Trapasso Giovanni andava perché aveva dei cavalli. Diciamo che era anche suo quel maneggio.
PRESIDENTE – Può dire la data, in che periodo siamo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel 2012, non mi ricordo, 'll.
PRESIDENTE Mese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nelle riunioni?
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In agosto era. Sempre agosto. Quando io andavo era agosto e Natale, giù in Calabria, Presidente.
PRESIDENTE – Sì. Allora, ci sono queste riunioni di LAMANNA con questo soggetto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con Trapasso Giovanni. Che cosa dice LAMANNA in queste riunioni?
PRESIDENTE – Scusi, prima di rispondere alla domanda del Pubblico Ministero, LAMANNA agisce di sua iniziativa o su incarico degli altri, di qualcun altro?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No. LAMANNA fu interpellato da Rontolo Vitirillo inizialmente. E, giustamente, come sapevamo tutti, l'unico che aveva buoni rapporti, non perché gli altri non ce li avevano, però l'unico che aveva le confidenze e che lo stimavano tanto, era LAMANNA. E quindi, in automatico, se ne occupò lui direttamente, a fare queste riunioni. E quindi siamo all'agosto 2011.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cosa chiese LAMANNA in queste riunioni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chiese... LAMANNA andò perché si dovevano o risolvere i problemi, uno perché erano stati toccati direttamente... perché, come vi dicevo, c'erano stati anche altri casi, ma siccome erano persone non tanto interessate alla nostra consorteria, non fu diciamo fatto... non fu dato nessun peso alla questione. Poi, per il fatto degli ombrelloni. LAMANNA doverte intervenire, in quanto, sennò, sarebbero successe delle guerre ed i responsabili là erano anche... la moglie di GRANDE ARACRI *Domenico, quindi* GRANDE ARACRI *Nicolino doveva rendere poi conto dell'accaduto.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, c'erano stati diversi di questi episodi e quando uno di questi episodi ho colpito Iaquinta Giuseppe, lei dice che anche GRANDE ARACRI *Domenico, in quanto amministratore, per il tramite della moglie, di quel condominio, di quel villaggio, avrebbe fatto una cattiva figura? Questo vuole dire?*

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Per spiegarvi meglio, se succedeva a, faccio un nome pinco, non era importante, poteva anche essere stato un parente, che noi non potevamo sapere, di pinco, o magari se l'era fatto da solo. Dal momento che invece Iaquinta Giuseppe recriminava che gli avevano rubato gli ombrelloni, era come se si doveva capire chi fosse stato, in quanto era uno sfregio che aveva fatto ad uno appartenente alla nostra consorteria. Siccome nel villaggio Porto Caleo i maggiori esponenti eravamo noi di Cutro, diciamo, quindi non si poteva lasciare la cosa in sospeso così. Non so se sono stato chiaro adesso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Per me lo è stato. Sì, lo è stato. Poi lei ha detto o: noi sospettavamo di questi soggetti di San Leonardo, poi sono state svolte delle indagini... efficaci?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No. Allora, LAMANNA disse: guardu, voi siete a lavorare, voi siete tutti là nel villaggio, noi non vogliamo dire che siete stati voi, ma trovateci chi sono i colpevoli e vediamo di non dovere più discutere di queste cose. Furono i sanleonardesi stessi a risolvere tutto, a immettere la loro indagine e ci portarono alla conclusione che erano stati dei rumeni, che erano alloggiati su Botricello, ecco. E furono pestati questi rumeni qua.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi diciamo che "fare delle indagini", da parte della 'ndrangheta, ci spieghi che cosa vuol dire, come funziona? Certamente sono più efficaci delle nostre!

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se io ti dico che ti ho visto che tutti i giorni tu sei qua a Porto Caleo, tu mi devi dire, se non sei stato tu, chi è passato di qua. Questo è quello che aveva inteso LAMANNA. Allora a noi avevano detto: adesso vediamo, perché noi abbiamo visto per dire due o tre soggetti. I sanleonardesi andarono da questi soggetti, tramite altri esponenti della locale di Botricello, a dire: tu dov'eri quel giorno, tu cosa stavi facendo. Anche pestandoli, per fargli dire la verità. Ed uscirono fuori i nomi e i cognomi di questi rumeni su Botricello.

PRESIDENTE – "Furono pestati "degli informatori, coloro che si pensava potessero dare le informazioni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Furono pestati dai soggetti che avviarono queste indagini.
PRESIDENTE – Sì, ma erano rumeni anche questi od erano altri soggetti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. I soggetti erano tutti calabresi, appartenenti alla 'ndrangheta.
PRESIDENTE – Quindi quelli di...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si andava in piazza a chiedere, si andava sempre tramite esponenti della 'ndrangheta.
PRESIDENTE – E quindi questi esponenti della 'ndrangheta di questo posto qui di mare individuano dei soggetti che possono dare delle informazioni e li costringono a dire chi era stato a fare il furto, il danneggiamento?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non... nel senso che io vengo da te e ti dico: hai visto qualcosa, che è successo così e così? È quello, magari, faccio l'esempio della parabola, mi dice: ma sai che era venuto a proporre a me una parabola, tizio e caio. Andavi da quello, dicendo: ma tu mi avevi parlato di una parabola... Faccio un esempio. Quello dice, sì, ma veramente me l'aveva venduta un rumeno. Così si era fatta la discussione dei rumeni.
PRESIDENTE – Ho capito. Ed il pestaggio, quindi, avviene nei confronti dei rumeni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Ma prima dei rumeni, anche su altre persone.
PRESIDENTE – Perché dessero le informazioni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché magari non volevano... non volevano che si parlava, ecco. Non volevano parlare, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi chi viene interrogato risponde, alla fine, in un modo o nell'altro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, venivano chiusi in un magazzino e venivano pestati, finché... Diciamo che questa, diciamo, era una cosa che... essendo che i sanleonardesi negavano, hanno detto: vi diamo noi questa soddisfazione e vi porteremo i responsabili. Si erano presi proprio, da noi si dice il carico.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Si erano presi il carico. Questa modalità, diciamo, di fare indagini, è stato un episodio singolo oppure lei l'ha visto ripetersi? Si praticava, in particolare? Lo praticavate, come socializio emiliano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma questo metodo esiste dagli anni '60, è molto praticato nella 'ndrangheta. Quando si avviavano indagini, si doveva arrivare a chi... quando non si arrivava a chi fosse stato, era stato un interno all'associazione. Ecco. Quando si mettevano i capi a fare riunioni e si doveva arrivare a chi fosse stato, si arrivava sempre alla conclusione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E la conclusione poi che possibilità può avere, come sfocia?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre nella... Non ho capito, nella?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nel senso, una volta che, come lei dice, era molto probabile che venisse individuato il responsabile, c'erano delle alternative? Che cosa veniva fatto al responsabile? Che cosa succedeva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se erano persone estranee all'associazione, venivano pestati venivano cacciati anche dal posto, non dovevano permettersi ed azzardarsi più. Quando invece si veniva a sapere che erano stati soggetti interni all'associazione, si cercava di sanare il guaio che era stato fatto. Nel senso, se si trattava degli ombrelloni, si pagavano gli ombrelloni.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Rispetto agli ombrelloni di Iaquinta, lei la vicenda ce l'ha spiegata, ha spiegato quelli sono stati anche i successivi momenti e passaggi. Rispetto alla sparizione degli ombrelloni, lei sa se gli Iaquinta li hanno avuti indietro, in che modo, se hanno avuto quegli stessi o se ne hanno avuti degli altri?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che gli hanno dato gli ombrelloni che... comunque so che sono stati scontati dalla rata del condominio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi non sono tornati indietro gli ombrelloni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, perché agli ombrelloni chissà che fine gli avevano fatto fare i rumeni. No, non sono arrivati indietro gli ombrelloni

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei diceva che gli Iaquinta, la famiglia insomma, ha pagato i nuovi ombrelloni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non lo so se... so che li avevano pagati e sono stati scontati dalla rata del condominio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei da chi l'ha saputo questo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Da Paolini Francesco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che sarebbe, l'ha già detto prima?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il nipote di Paolini Alfonso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E che cosa le ha detto, esattamente, Paolini Francesco?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che il fatto degli ombrelloni l'aveva scontato con l'affitto, che Iaquinta l'aveva detto anche a GRANDE ARACRI *Domenico. E anche* GRANDE ARACRI *aveva detto che era giusto così.*

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Più che affitto, lei prima ha detto spese di condominio, spese condominiali.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, spese. Mi sono sbagliato io, spese condominiali

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI Chi è quello che aveva subito il furto delle parabole?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se non sbaglio, Paolini Vincenzo e Paolini Francesco una. Però anche altri, erano quattro o cinque quelli che erano stati...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Colpiti diciamo da questi furti.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dunque, lei ha detto che GRANDE ARACRI *Domenico, per il tramite della moglie, era amministratore di questo Porto Caleo, di questo condominio.*

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ma anche di altri?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, anche di altri. So che adesso loro hanno, diciamo, sui villaggi giù in Calabria sono loro che se ne occupano, come condomini. So che adesso hanno il San Francesco di Le Castella.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E lei queste cose come le sa? Ha avuto delle informazioni specifiche, recenti?

IMPUTATO MUTO SALVATORE - Lo so perché mio cognato ha la casa lì, al villaggio San Francesco. Prima so che c'era Frontera, che era lo o zio di Frontera Francesco, detto

Provolone, fa l'analista, ma non mi ricordo il nome. È stato pure mio professore. Adesso invece si sono messi con una società GRANDE ARACRI *Domenico e sempre c'è di mezzo anche il professore Sestito, il dottore, quello di Roma.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il "dottore" inteso medico?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il professore che operava... come si chiama, al Gemelli di Roma. Non so come si chiama.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il medico del Gemelli di Roma, il professor Sestito.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
....PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi si è svolta in alcuni mesi tutta la vicenda?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì

Alla stessa udienza MUTO Salvatore ha spiegato anche che a Cutro il pagamento del rimessaggio è rimesso alla volontà della 'ndrangheta, che operava in modo da fare si che i suoi esponenti non pagassero il costo del rimessaggio delle barche. Tra questi IAQUINTA Giuseppe, esponente della consorteria.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sempre con riferimento alla figura di Iaquinta Giuseppe, lei ha parlato anche della questione delle barche.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente, essendo appartenente alla nostra associazione giù ed essendo che tutto fa riferimento a GRANDE ARACRI *giù, fu mandato... non è che si poteva presentare come "sono appartenente al* GRANDE ARACRI*", allora furono mandate persone, in quanto dovevano fare il favore e non pagare il rimessaggio della BARCA o del parcheggio a Le Castella.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi non pagavano il costo del rimessaggio della BARCA; ma che cosa c'è, un porticciolo a Le Castella?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. No, c'è il porto proprio. C'è un porto vecchio e un porto nuovo c'è. C'erano due porti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che cosa teneva lì Iaquinta Giuseppe, o Vicenzo, la famiglia Iaquinta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che aveva una barca e un gommone pure.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E a chi si dovrebbe pagare il rimessaggio, il costo del parcheggio della BARCA e della manutenzione, al porto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che là c'è sotto la Capitaneria di Porto di Crotone, se non sbaglio, però quelli che lavorano là conoscono bene le persone e quando si presentano gli esponenti della 'ndrangheta non li fanno pagare, non ci fanno pagare. Ma questo non solo con gli Iaquinta, con tante persone. Queste cose venivano effettuate con parecchi. Anche MUTO '71, anche di Isolaparecchi erano così, anche di Cutro.
PRESIDENTE – Spieghi bene come avviene questa cosa: il titolare della BARCA, porta la BARCA e porta il gommone...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Tu fai tutti gli incartamenti con la Capitaneria e poi, diciamo tramite l'amicizia, perché non è che vai diretto tu e dici "sono tizio"; chi conosce la persona, la avvicina e fa in modo che questo non deve pagare.
PRESIDENTE – Va bene. E quindi è uno del posto che si avvicina alla persona?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì... non del posto. È chi ha confidenza con la persona. Io vado due volte all'anno e non posso avere confidenze e non posso presentarmi "sono tizio e caio, appartengo a GRANDE ARACRI". *Non puoi permetterti di fare questo che ti affidi alla persona di giù, che conosce dove deve andare a bussare, e fa tutto in modo che tu risolvi la questione.*

Il collaboratore è altresì a conoscenza di incontri personali tra IAQUINTA Giuseppe o Vincenzo presso la abitazione di GRANDE ARACRI.
Vincenzo IAQUINTA e il figlio di PAOLINI Alfonso, PAOLINI Francesco, erano soliti andare a pesca insieme; per questo MUTO Salvatore era venuto a conoscenza da Francesco PAOLINI che IAQUINTA portava il pesce al boss. Una giorno MUTO si era trovato a casa di GRANDE ARACRI insieme a LAMANNA, la moglie di Nicolino stava cucinando il pesce. In quella occasione GRANDE ARACRI raccontò che Vincenzo IAQUINTA gli aveva portato del pesce che costui diceva essere fresco, mentre GRANDE ARACRI, che di pesce se ne intendeva, gli aveva detto che colui che gli aveva venduto il pesce gli aveva detto falsamente che era fresco; Vincenzo, che di pesce non ne capiva, gli aveva ingenuamente creduto. Alla replica di MUTO, che aveva fatto notare a GRANDE ARACRI che Vincenzo andava a pesca insieme a PAOLINI Francesco, il boss gli aveva detto che allora ne capiva meno lui di Vincenzo IAQUINTA.
MUTO, ancora, ha raccontato che IAQUINTA Vincenzo, dopo il matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta con ABRAMO Giovanni si recò a casa del boss per omaggiarlo, in segno di rispetto, al di là di qualsiasi rapporto di parentela che invece vi era con BELFIORE Gaetano, fidanzato dell'altra figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Nicole.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ancora le chiedo se lei è a conoscenza di visite – e poi abbiamo finito con questa posizione – di Iaquinta Vincenzo o Giuseppe presso l'abitazione di GRANDE ARACRI *Nicolino.*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Com'è emerso quelle vostre indagini, per il fatto del nipote, loro sono andati da GRANDE ARACRI *Nicolino. Ma in particolare una volta, siccome Paolini Francesco e Iaquinta Vincenzo andavano insieme a pesca, detto da Paolini Francesco, che glielo aveva detto Iaquinta Vincenzo, che gli portava il pesce a* GRANDE ARACRI *Nicolino. Una volta però eravamo io e LAMANNA da* GRANDE ARACRI *Nicolino e siccome la moglie gli stava dicendo che doveva mettere del pesce sul fuoco, disse che doveva prima fare il sugo e gli ultimi dieci minuti di mettere il pesce, di metterlo dentro al sugo. E lui poi, ci raccontò a me e a LAMANNA, che Iaquinta Vincenzo gli aveva portato il pesce, che gli diceva che era fresco; invece lui sosteneva che il pesce, siccome non ne capiva Iaquinta Vincenzo, diceva: chi glielo ha venduto gli ha detto che è fresco e lui ci ha creduto. Lui diceva che lui,* GRANDE ARACRI *ne capiva di pesce e diceva che, secondo lui, non era vero. Allora io intervenni e gli dissi: ma guarda che vanno insieme con Paolini Francesco, a pesca, e so che veramente prendono i pesci, mi fanno vedere anche le foto, li ho visti anche nel secchio, veramente – gli ho detto io – prendono il pesce. E lui rispose: allora tu ne capisci quanto ne capisce Iaquinta Vincenzo. Mi disse questo.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Inteso poco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Che stavo raccontando anche io delle storie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha appena detto, ha ricordato, che la figlia di GRANDE ARACRI *Nicolino si è sposata con un parente di Iaquinta Giuseppe.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha appena detto, ha ricordato, che la figlia di GRANDE ARACRI *Nicolino si è sposata con un parente di Iaquinta Giuseppe.*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si. E sempre Paolini Francesco mi disse che Vincenzo Iaquinta era andato, dopo il matrimonio della figlia con Abramo Giovanni, a trovare GRANDE ARACRI *Nicolino. E, come si usa da noi, si... per omaggiarlo, ecco, come si può dire... per rispetto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi si era sposato in quest'occasione?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La figlia di GRANDE ARACRI *con Abramo Giovanni.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Abramo Giovanni non è parente di Iaquinta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, è il genero di... No, quello è l'altro, quello è il Belfiore Gaetano, ma all'epoca non erano sposati. Hanno fatto il fidanzamento.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi, in questo caso, questo voleva capire, la visita di Iaquinta Vincenzo non è in collegamento con il matrimonio che il suo parente aveva fatto con una figlia di GRANDE ARACRI*?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi il gesto era rivolto a chi, in questo caso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A GRANDE ARACRI *Nicolino.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Praticamente colui la cui figlia si era sposata; questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si.

IAQUINTA Giuseppe, ha raccontato MUTO Salvatore, si avvantaggiò anche di una attività illecita che la consorteria aveva attuato in danno di un ristoratore del Trentino, debitore di Mimmo ARACRI. La vicenda, nata come un recupero crediti, terminò con l'impossessamento di questo vino per un importo di circa 250.000 euro di vino che venne portato in Calabria. Rimasero da vendere 10 bancali: due andarono all'agriturismo di GIGLIO Giuseppe, tramite FLORO VITO Gianni, perché gli servivano i soldi, altri furono distribuite tra i sodali ma la gran parte fu venduta. IAQUINTA, avendo assaggiato questo vino da PAOLINI, chiese che fossero date anche a lui delle casse di quel vino. Gli vennero mandate da LAMANNA Francesco; fu lo stesso collaboratore a portarle a casa di IAQUINTA: *" Si, Paolini si faceva portavoce della famiglia Iaquinta. In un'altra occasione Iaquinta gli aveva fatto... aveva regalato a Paolini Alfonso, LAMANNA gli aveva regalato una cassa di champagne, di quello Dogarina; poi Paolini lo fece assaggiare a Iaquinta Giuseppe e Iaquinta Giuseppe, tramite Paolini, mandò a dire a LAMANNA se gli dava una cassa di champagne, che la portammo io e LAMANNA a casa direttamente di Iaquinta Giuseppe* (cfr. stenotipia del 23.11.2017 pag. 63)

Nel corso della stessa udienza (23.11.2017) MUTO Salvatore ha, infine, riferito in merito a due episodi significativi di un'interferenza dell'associazione mafiosa nelle vicende professionali calcistiche di IAQUINTA Vincenzo.

Il collaboratore ha raccontato due episodi riferibili a tempi diversi. Il primo, del 2007, quando IAQUINTA Vincenzo giocava nell'Udinese; il secondo, nel 2011, quando giocava nella Juventus. In entrambi i casi, a fronte delle difficoltà in cui si era trovato il giocatore IAQUINTA Vincenzo, che non veniva più schierato dai rispettivi allenatori, era intervenuta, o quantomeno si era ipotizzato l'intervento, della 'ndrangheta affinché le cose cambiassero e, quindi, il giocatore venisse schierato, oppure ceduto ad altra squadra. Nell'episodio più risalente nel tempo, quando IAQUINTA Vincenzo giocava nell'Udinese, GRANDE ARACRI Ernesto, che in quel momento era detenuto, aveva mandato Rosario PORCHIA (nipote di GRANDE ARACRI) a Udine per risolvere, con la minaccia, il problema. Come piccolo fiore per questo tipo d'intervento GRANDE ARACRI Ernesto aveva chiesto un paio di scarpe da calcio, che però non gli erano subito state consegnate, avendole dovute chiedere in più occasioni prima di riceverle. L'altro episodio, più attuale rispetto all'indagine *AEMILIA* e vissuto direttamente da MUTO Salvatore, si era verificato quando IAQUINTA Vincenzo giocava nella Juventus intorno all'anno 2011. PAOLINI Alfonso aveva parlato del problema che IAQUINTA Vincenzo aveva con l'allenatore della Juventus, Antonio Conte, a SARCONE Nicolino, LAMANNA Francesco e MUTO Salvatore. Avevano pensato, così, di intervenire nello stesso modo in cui era stato fatto nella precedente occasione, quando Vincenzo IAQUINTA giocava nell'Udinese. Nell'impossibilità di risolvere la questione avvicinando Luciano Moggi (o il figlio dell'allenatore Lippi) perché costui, in pieno periodo "calciopoli" non aveva più alcuna influenza sul club, avevano pensato di intervenire secondo le stesse modalità di azione seguite ai tempi in cui Vincenzo IAQUINTA militava nell'Udinese. Era soprattutto SARCONE Nicolino a sollecitare questo tipo di intervento intimidatorio. Proprio in quell'occasione MUTO Salvatore aveva ricevuto da LAMANNA Francesco il racconto dell'episodio precedente. In questo caso LAMANNA Francesco aveva chiesto come riconoscenza una tuta sportiva, ricordando le lamentele di GRANDE ARACRI Ernesto che per avere le scarpe da calcio aveva dovuto aspettare diverso tempo, e chiederle tre volte. MUTO Salvatore, comunque, tende ad escludere che questo intervento sia poi stato effettivamente realizzato, perché IAQUINTA Vincenzo venne ceduto in prestito al Cesena, fece un anno sempre fuori rosa e si ritirò dal calcio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ce lo racconti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che Paolini chiese, al tavolo, a LAMANNA e a Sarcone, se gli davano una mano, in quanto Iaquinta Vincenzo aveva problemi con la società della Juventus, in quanto lo avevano escluso dalla rosa e non lo facevano giocare. Questa era una cosa... un argomento che aveva anche a cuore, per risolvere, Sarcone Nicolino. Mentre poi stavamo andando via, LAMANNA mi disse che non era la prima volta che dovevano intervenire per Iaquinta Vincenzo nell'ambito del calcio. Mi raccontò una storia, che anni addietro fu interessato un certo... LAMANNA lo chiamava il figlio di un certo suo compare Annunziato ed un certo Porchia, Rosario Porchia, che è nipote di GRANDE ARACRI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi la parentela.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente ha sposato una figlia della sorella di GRANDE ARACRI *Nicolino, Ernesto volevo dire.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questa donna, questa sorella, è moglie di?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È moglie di Giovanni CIAMPA'.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Siamo che LAMANNA, dopo l'episodio del 2012, che poi lo trattiamo più nel dettaglio, le racconta che non era la prima volta che si chiedeva il vostro intervento in ambito calcistico, per Iaquinta Vicenzo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI Cosa le racconta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Mi raccontò che quando era all'Udinese aveva avuto problemi con la società, all'epoca mi ricordo che mi disse un Popozzi. Pozzi, una roba del genere, in quanto lo avevano escluso dalla rosa e non volevano venderlo. Dopo tanti interventi, questo fu mandato da Ernesto GRANDE ARACRI, *questo Rosario Porchia, su ad Udine, a risolvere questa questione. Perché siamo andati in questo discorso? Perché LAMANNA, quando mi raccontò questo fatto, aveva chiesto a Paolini di dirgli a Iaquinta Vincenzo di mandargli una tuta della Juventus. Poi, raccontandomi questo fatto, mi disse che quando gli fecero questo favore,* GRANDE ARACRI *Ernesto aveva chiesto un paio di scarpe e disse: ce le hanno mandate dopo tre mesi, queste scarpe. Allora disse: non è che devi fare aspettare anche me tre mesi per la tuta. Questo mi disse.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aspetti che la fermo un attimo. Ci sono due diversi episodi: uno, quando Iaquinta Vincenzo o giocava nell'Udinese ed uno quando giocava nella Juventus, successivo alla Juventus.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei assiste a questa...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non assisto, eravamo al tavolo e si discuteva...
PRESIDENTE – Allontanate questo signore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, non è che, però, tutte le volte possono farlo impunemente!
PRESIDENTE Diamo atto a verbale, per quello che può valere, che il signor Iaquinta Vincenzo grida: "Siete ridicoli". E viene allontanato. Proseguiamo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, ci sono due episodi diversi, abbiamo detto. Lei riceve il racconto da LAMANNA, per quello più risalente nel tempo: mentre, all'incontro più recente, è presente. D'accordo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È così. Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi sarebbe intervenuto nel primo, in quello quando Iaquinta Vincenzo giocava nell'Udinese, mandato da chi? Lo ridica più chiaramente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, siccome è un fatto diciamo vecchio, LAMANNA mi disse che quando gli avevano detto, questo Annunziato, questo Porchia Annunziato, che suo figlio fu mandato da GRANDE ARACRI *Ernesto risolvere il problema, su all'Udinese, di Iaquinta Vincenzo. Questo è quello che mi disse LAMANNA.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Risolvere" che cosa vuol dire? Perché Porchia Rosario...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Fu mandato alla società dell'Udinese e furono minacciati, in quanto dovevano risolvere, che non ricordo bene che cosa... non mi ricordo se dovevano venderlo o dovevano farlo giocare. Una robu del genere, non me lo ricordo di preciso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha detto che lui non stava giocando, quindi o che lo facessero giocare o che lo vendessero, sostanzialmente; questo era il contesto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché lui aveva avuto una discussione direttamente con la società. Questo era. Perché LAMANNA disse: non è la prima volta, c'è già stata un'altra ricettiva per questo fatto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cambiava la squadra, sostanzialmente, con cui c'era il conflitto: prima era l'Udinese, poi era la Juve?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, che aveva avuto diciamo a che dire con la società. Non era la prima volta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì. Lei spiegato la parentela: il vecchio, in cui compare Annunziato, che è Porchia Annunziato lei ha detto, che ha figlio che si chiama Rosario, ed ha spiegato la parentela con GRANDE ARACRI. *Le chiedo se lei sa se questo Porchia Rosario aveva un altro fratello...*

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nel mondo del calcio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che era nel mondo del calcio?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Ma non so se l'ho detto, io dico adesso: Iaquinta con questo Porchia si conoscono.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quale Porchia? Con quale Porchia si conoscono?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sia con Porchia Annunziato che con Porchia Luigi, Gino Porchia lo chiamiamo, che ha giocato nel Crotone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Benissimo. "Ha giocato nel Crotone", sa aggiungere altro? Si è occupato anche di...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che adesso, ultimamente... Io lo conosco perché quando ero giù uscivano anche insieme, voglio dire, lo conosco bene Gino Porchia, in quanto usciva con la nostra compagnia, che c'era anche un certo Piero Battigaglia, un certo... come si chiama, Mimmo... Adesso non mi vengono in mente i cognomi. Comunque lo conosco bene e so che adesso allenava i bambini del Crotone prima, però adesso, forse, ultimamente so che stava passando nei giovanili del Milan. Una roba del genere, se mi ricordo bene. Comunque è conosciuto, nel mondo del calcio è ben conosciuto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È ben conosciuto, infatti.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Iaquinta Giuseppe e Annunziato Porchia si conoscono bene pure. Annunziato era un grosso amico, non so se l'ho detto, era sempre amico e usciva insieme con Paolini Ciccio e con CIAMPA' Salvatore, Turu CIAMPA'.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Turu CIAMPA', il vecchio. Soprannominato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo adesso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non si ricorda. Ero per capire di quale CIAMPA' stiamo parlando, di Turu CIAMPA'...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Del vecchio vecchio diciamo, uno dei fratelli dei CIAMPA', quelli che abitano sulla Nazionale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, sulla via Nazionale, sul corso.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sul corso, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene, così ci basta.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anzi, se posso aggiungere, il figlio di Annunziato Rosario, con questo Turu CIAMPA', sono finiti in un'indagine, dove Rosario ha scontato la pena di 416 bis, mentre Turu era stato assolto, comunque erano in questa operazione con GRANDE ARACRI *Ernesto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questa vicenda dell'Udinese, secondo quello che le ha raccontato LAMANNA, come si è conclusa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Fu ceduto poi, fu messo... Anzi, se non vado errato, Iaquinta aveva un procuratore e poi, dopo questa vicenda, se non sbaglio, Iaquinta Giuseppe prese come procura suo figlio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È diventato procuratore del figlio, procuratore nel senso quelli del calcio. Lei prima ha fatto riferimento ad un paio di scarpe.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Queste a chi sono andate?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Gliele aveva chieste dal carcere, tramite parenti, GRANDE ARACRI *Ernesto, a Iaquinta Vincenzo.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E sono arrivate subito queste scarpe?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, mi disse LAMANNA che gliele mandò dopo tre mesi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Noi avevamo verbalizzato che gliele aveva chieste tre volte, tre mesi è, precisa questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, gliele hanno dovute chiedere tre volte, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tanto che LAMANNA ha fatto una battuta, quando le ha fatto il racconto; ce la riporti questa battuta, l'ha già detta.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – "Non è che devo chiederla anch'io tre volte questa tuta"? Una roba del genere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché, in questo caso, LAMANNA chiedeva la tuta. Si fa sempre riferimento ad abbigliamento sportivo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ufficiale della Juventus. Gliela aveva chiesta a Paolino Alfonso, da chiedergliela a Iaquinta Vincenzo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Venendo all'episodio attuale, quello per cui lei è stato presente nell'occasione in cui si è discusso questo questa volta il problema di Iaquinta Vincenzo quale era?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che praticamente era stato messo fuori rosa dalla Juventus, perché aveva avuto discussioni con l'allenatore. Mi pare di ricordare così.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con l'allenatore della Juventus che all'epoca era? Fu fatto il nome da voi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Conte.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Antonio Conte.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Fu detto, in quel contesto, quale era il motivo per che Antonio Conte aveva messo Iaquinta Vincenzo fuori squadra o comunque non lo faceva giocare, lo metteva in tribuna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché aveva avuto una discussione lui. Anche questo recriminava, perché questo mi disse LAMANNA: questo ragazzo non deve essere un tipo calmo, nel senso che magari rispondeva male. Queste cose qua mi diceva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In questa occasione, quando ne parlato, mi ricordi chi era presente, quando avete fatto l'incontro in cui si è parlato di questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – C'era Sarcone Nicolino, Paolini Alfonso, io e LAMANNA. Poi di altri non mi ricordo, se ce ne erano altri.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi Iaquinta Giuseppe non era presente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, non mi ricordo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non c'era. E parlò Paolini, secondo quello che lei ha detto?
...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dopo gliela chiedo meglio, adesso voglio finire la questione Iaquinta-Juventus. In questo discorso che fu fatto, lei ha detto che era presente anche Sarcone Nicolino, che cosa fu detto circa il prendere in consegna questa richiesta? Fu deciso di agire, di non agire? Cosa può dire lei?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Si stava cercando di capire come ci si poteva rivolgere, a chi mandare inizialmente. Poi fu una cosa che forse lui voleva ritirarsi, una cosa..., non fu insistito più da Paolini Alfonso. Perché anche loro stavano provvedendo, tramite le sue amicizie, in quanto loro vantavano che conoscevano bene, andavano a trovarlo, però non potevano...
PRESIDENTE – "Conoscevano bene e andavano a trovarlo", chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Moggi Luciano.
PRESIDENTE – Non ha ancora detto niente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma lo dicevo, stavo spiegando. In quanto si vantavano che conoscevano...
PRESIDENTE – Chi si vantava di conoscere Moggi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il Paolini e Iaquinta. Però diceva Paolini che Moggi era stato tolto dalla Juventus e che quindi non poteva avere nessuna decisione, non poteva nemmeno chiamare nessuno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi, in quel frangente, fu detto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Loro dicevano che andavano a trovare Moggi sempre alla tenuta a Siena, vicino... non so se era lì a o vicino a Monticiano, in provincia di Siena, dove aveva un maneggio, una tenuta con i cavalli.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In quel frangente, però, questo canale non era percorribile e le fu detto perché Moggi non era più nella Juventus, è così?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Poi loro si vantavano di avere amicizia anche con il figlio di Lippi, che era procuratore.
PRESIDENTE – "Loro chi, si vantavano", dica sempre chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre Paolini Alfonso e Iaquinta Giuseppe.
PRESIDENTE – Tutto questo era finalizzato e funzionale a fare l'intervento sulla Juventus, rispetto a questo problema?

IMPUTATO MUTO SALVATORE No, ma il problema loro non lo potevano affrontare con questi soggetti, in quanto c'era già stato il problema di calciopoli.
PRESIDENTE – Ho capito. E quindi, come pensavano di agire?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E quindi Paolini voleva che si... se si poteva intervenire come si era intervenuti. Ma più che Paolini, che lo richiedeva, ma quello che stava cercando e ci teneva tanto era Sarcone Nicolino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Di intervenire, com'erano interventi in precedenza per l'Udinese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - In precedenza con l'Udinese. Sì, sì.
PRESIDENTE – E come erano intervenuti con l'Udinese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Minacciando.
PRESIDENTE – Ma direttamente o tramite altre persone?
IMPUTATO MUTO SALVATORE Direttamente... se non vai con chi ti conosce, non ci puoi arrivare. Devi sempre trovare il canale che ti fa l'intervento.

7.12. Gli esami degli imputati e i testi a difesa

Enucleate così tutte le prove a carico di IAQUINTA Giuseppe, è possibile ora procedere alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame (cfr. udienza 16.5.2017).
In questo contesto saranno esaminate (per prime) anche le dichiarazioni rese da Vincenzo IAQUINTA (cfr. udienza 16.5.2017), la cui posizione si intreccia inevitabilmente con quella del padre.

7.12.1. IAQUINTA Vincenzo

Nel corso del suo esame, IAQUINTA Vincenzo ha spiegato che prese il porto d'armi nel 2005 e che acquistò la sua prima pistola nel dicembre di quello stesso anno, mentre la seconda nel maggio del 2008. Si trattava di una magnum 357 Smith & Wesson e una Kelt-Tec 7,65 browning, entrambe acquistate nuove da un armiere di Reggio Emilia.
In quel periodo era un calciatore professionista: dopo avere giocato nell'Udinese dal 2000 al 2007 militò nella Juventus dal 2007 al 2013, abbandonando poi la professione calcistica.
Decise di fare richiesta di porto d'armi perché considerava che era "*una cosa in più*", una cosa utile per la sua difesa personale. Essendo una persona abbastanza famosa e facoltosa, la detenzione di un'arma gli dava maggiore sicurezza, soprattutto in prospettiva futura, quando avrebbe finito di ristrutturare la casa in cui avrebbe fissato la sua residenza. Inoltre, nei giorni in cui rientrava a casa gli piaceva andare a sparare al poligono. Anche questo influì sulla sua scelta di richiedere il porto d'armi e di acquistare la seconda arma, sebbene non girasse mai armato (anche se avrebbe potuto) perché lo riteneva inopportuno, essendo sempre in ritiro con la squadra di calcio o con i suoi figli. La sua stessa moglie non gradiva che girasse armato. Per questa ragione, essendo sempre seguito dalla sua famiglia nei suoi spostamenti professionali, custodiva sempre l'arma nella sua abitazione, a Reggiolo in via Crispi n.2 a Reggiolo (RE).
All'interno dell'abitazione la prima pistola era conservata all'interno della cassaforte e poi, dopo l'acquisto della seconda arma, in una botola nel sottotetto, perché la cassaforte era

troppo piccola per entrambe le pistole e perché la cassaforte serviva alla moglie per riporvi i suoi gioielli. Solo suo padre era al corrente della collocazione delle due armi, nessun altro.
Va, peraltro, aggiunto che seppur formalmente residente a Reggiolo in via Crispi n. 2 non abitò mai in quel luogo, perché quando svolgeva la professione di calciatore viveva lontano da Reggio Emilia e, poi, quando abbandonò la carriera sportiva, nel 2013, affittò una casa a Montecavolo, a 5 km dalla nuova casa che stava costruendo per lui e per la sua famiglia. I lavori di costruzione della nuova casa durarono dal 2010 all'inizio del 2015 e, quindi, quando tornò a vivere definitivamente nel territorio reggiano decise di non trasferirsi a Reggiolo, ma di affittare una casa a Montecavolo in attesa che la sua nuova abitazione fosse pronta perché, in tal modo, i suoi figli avrebbero potuto iniziare da subito a vivere e a frequentare le scuole a Montecavolo, dove poi la famiglia IAQUINTA avrebbe stabilmente vissuto. Lasciò quindi la casa di Reggiolo disabitata, anche se molte delle sue cose rimasero in quel luogo in attesa del definitivo trasloco nella casa di nuova costruzione.

Nel giugno del 2014 la sorella gli chiese di poter andare a vivere nell'abitazione di via Crispi n. 2 di Reggiolo, dal momento che era in attesa del secondo figlio, e la sua attuale sistemazione era troppo stretta per lei, il marito e due figli. Acconsentì alla richiesta e, quindi, suo padre Giuseppe, a sua insaputa, mentre era in vacanza con la sua famiglia in Madagascar, si era recato in via Crispi n. 2 e, prima dell'arrivo della sorella, aveva spostato le armi che erano rimaste nel sottotetto di via Crispi portandole a casa sua per evitare che rimanessero in quel luogo alla presenza della figlia e dei nipoti, non pensando che l'interdittiva alla detenzione d'armi fosse ostativa al trasferimento delle due pistole.
Seppe solo un mese dopo che il padre aveva spostato le armi e questo perché, nel frattempo, era stato diagnosticato un tumore alla madre e, quindi, il padre, completamente preso da questa notizia, si era dimenticato di avvisarlo dello spostamento delle armi presso la sua abitazione. Quando ne ebbe notizia non fece alcuna obiezione, ripromettendosi di portare le sue armi nella nuova casa e di farne denuncia non appena avesse ultimato il trasloco.
Ad oggi, la sorella non abita più nella casa di via Crispi n. 2 a Reggiolo, ma risiede a Sala Baganza (PR).

Nel 2014, quando il padre gli riferì che aveva spostato le sue pistole da via Crispi a casa propria, IAQUINTA non aveva minimamente pensato al fatto che a causa dell'interdittiva non avrebbe potuto detenerle. La cosa gli era sfuggita perché anch'egli era concentrato sulla malattia diagnosticata alla madre; inoltre si trattava di una situazione temporanea, avendo intenzione di riportare le armi a casa sua non appena il trasloco fosse stato ultimato.

In occasione della prima perquisizione presso l'abitazione del padre, le Forze dell'Ordine non avevano trovato subito le sue armi, ma solo tre giorni dopo, quando venne eseguita una nuova perquisizione presso l'abitazione del padre. Fu proprio lui ad indicare la presenza delle sue pistole. Senza la sua collaborazione le Forze dell'Ordine non avrebbero trovato le armi, nemmeno nel secondo accesso in casa. Agì quindi in maniera assolutamente trasparente e collaborativa, non avendo nulla da nascondere.
In merito al fatto che le richieste annuali di rinnovo del porto d'armi fossero avanzate da lui o dal padre, l'imputato ha spiegato che era lui stesso ad avanzare personalmente le pratiche

annuali di rinnovo, però nei limiti in cui questo gli era possibile, ossia quando si trovava fisicamente a casa e poteva recarsi dal medico per la visita e, poi, in Questura e in Prefettura per inoltrare la richiesta. Quando invece era lontano da Reggio Emilia per motivi di lavoro era il padre Giuseppe ad eseguire le pratiche in suo nome in forza di una delega che gli aveva conferito. L'imputato non si dice affatto stupito del fatto che le conclusioni della consulenza grafologica disposta abbiano evidenziato che le domande di rinnovo del suo porto d'armi del 27.7.2008, del 6.6.2006, del 14.9.2009 e quelle relative agli anni 2011 e 2012 siano state sottoscritte dal padre Giuseppe, proprio perché gli aveva conferito una procura che gli permetteva di effettuare qualsiasi movimentazione sul suo conto. Lui e il padre sono "*una persona sola*", per questo fu lui a presentare quelle istanze.

Nell'aprile del 2013 smarrì il proprio portafoglio all'interno del quale si trovava, tra le altre cose, il certificato di porto d'armi. Inizialmente presentò denuncia di smarrimento al fine di ottenere i duplicati dei documenti; poi lasciò perdere le pratiche per il rinnovo del porto d'armi per l'anno 2013 perché, nel frattempo, fu ritirato il porto d'armi a suo padre e quindi anche lui rinunciò a rinnovarlo.

In merito alla sua asserita conoscenza con TATTINI Roberta l'imputato ha con forza sostenuto di non sapere chi sia e di non averla mai conosciuta.

A suo avviso la fotografia scattata dal cellulare della donna che li ritrae insieme è un fotomontaggio, anche perché nella stessa lui è raffigurato con ciabatte che acquistò solo nel 2014 (inizialmente ha parlato del 2012) e cioè ben tre anni dopo l'anno in cui, in base alle dichiarazioni della TATTINI, la fotografia sarebbe stato scattata.

Le calzature in questione, sono ciabatte Disquared, bianche con una scritta nera sul laccetto. A dire dell'imputato le acquistò nel 2014. Possedeva già un altro paio di ciabatte Disquared bianche le quali, però, non portavano la scritta nera sul laccetto. A riprova del suo racconto, la difesa ha prodotto uno scontrino fiscale da quale risulterebbe che IAQUINTA Vincenzo il 29.5.2014 aveva acquistato articoli di abbigliamento nel negozio Disquared 2 di Milano, spendendo la cifra di 5.400 euro: tra i prodotti acquistati quel giorno vi sarebbero anche, come sostenuto dall'imputato, le ciabatte indossate nella fotografia rinvenuta nel cellulare di TATTINI Roberta.

Inoltre, ha aggiunto l'imputato, non si sarebbe mai recato presso il bar Toscanini di Reggiolo, (in effetti sullo sfondo della fotografia) vestito in quel modo, perché si tratta di un abbigliamento adatto per andare in spiaggia, non certo in un locale pubblico.

Ancora. A dimostrazione della falsità della fotografia, l'imputato ha aggiunto che il giorno in cui sarebbe stata scattata questa fotografia, il 19.6.2011, era di ritorno, insieme ad un compagno di squadra, dal matrimonio del compagno di squadra Bonucci, che si era celebrato il giorno prima ed i cui festeggiamenti si erano prolungati fino a tarda notte. Essendo stato via da casa da per due giorni, non si era fermato al bar ma era andato direttamente a casa per stare con i suoi figli. Quel giorno, infatti, tornò a Reggiolo poco dopo le 15 del pomeriggio, orario assolutamente incompatibile con quello inizialmente indicato dalla donna e dalla stessa corretto in un secondo momento.

Interrogato dal suo difensore, l'imputato ha ribadito di non sapere nemmeno chi sia la TATTINI, di non avere nemmeno mai sentito il suo nome. Tantomeno il padre gli parlò mai di

un'operazione di scambio di 800.000 dollari contro 1.400.000 euro, provenienti da una rapina alla quale né lui né il padre hanno preso parte sebbene conosca VILLIRILLO Romolo.
Rispetto alle affermazioni fatte dalla TATTINI nelle conversazione intercettate il 19.6.2011 l'imputato ha ribadito che la donna non poteva che mentire posto che lui, alle 17 di quel giorno, era ancora in viaggio di ritorno, insieme a Claudio Marchisio, dal matrimonio del suo compagno di squadra Leonardo Bonucci celebrato il giorno precedente.
In ogni caso, una volta rientrato a Reggiolo era rimasto a casa con i figli e non era certo andato al bar Toscanini, tantomeno vestito in quel modo. Quel giorno, peraltro, non vide nemmeno il padre. La falsità della fotografia si evincerebbe anche da un neo che la donna ha nelle immagini pubblicate sul profilo facebook e mancante in quella incriminata.

In merito allo spostamento delle armi, l'imputato ha ribadito le sue posizioni evidenziando il momento particolarmente difficile in cui sia lui che il padre si erano trovati a causa della malattia della madre. In ogni caso, la responsabilità dell'accaduto è tutta sua e non certo del padre.
Quando richiese ed ottenne il porto d'armi non ebbe canali di accesso privilegiati. Per lui agiva sempre il padre in forza, come detto, di una procura scritta che gli dava il diritto di movimentare denaro sul conto corrente, firmare e compiere questo tipo di istanze in suo nome, ivi comprese quelle relative alle istanze di rinnovo del porto d'armi, anche se non sapeva che il padre, quando agiva nel suo interesse, spendeva il suo nome e firmava con il nome di IAQUINTA Vincenzo e non il proprio, come avrebbe dovuto fare. Malgrado non sapesse che il padre falsificasse la sua firma, l'imputato ha categoricamente escluso che il padre riuscisse ad agire in questo modo grazie a conoscenze in Prefettura che gli permettevano di avanzare l'istanza di rinnovo porto d'armi senza averne la legittimazione.
Quanto al furto degli ombrelloni l'imputato ha spiegato che dopo la sottrazione vennero riacquistati tramite l'amministratore del villaggio, SESTITO, su richiesta del padre.

7.12.2. IAQUINTA Giuseppe
In linea con quanto dichiarato dal figlio, IAQUINTA Giuseppe ha ammesso che era lui ad avanzare le istanze di rinnovo del porto d'armi in luogo del figlio, perché quest'ultimo era sempre lontano da Reggio Emilia; allo stesso modo era lui ad occuparsi, in luogo del figlio, di altre molteplici questioni pratiche.
Quanto alla firma apposta sulla richiesta di rinnovo, l'imputato ha sostenuto che erano i funzionari della Prefettura a consentire che firmasse con il nome del figlio, ovviamente previa esibizione dei documenti necessari al rinnovo del porto d'armi.
Ha confermato che il figlio aveva la necessità di un'arma per ragioni di sicurezza legate, in particolare, alla sua posizione sociale ed economica, nonché a ragioni familiari, in quanto si sarebbe trasferito a vivere in una zona isolata.
Conosceva benissimo il luogo in cui il figlio custodiva le armi, sia quando si trovavano nella cassaforte, sia quando erano state spostate nel sottotetto in seguito alla richiesta della moglie di Vincenzo di spostarle dalla cassaforte. Gli unici che sapevano dove si trovavano le armi erano quindi lui ed il figlio Vincenzo. L'imputato ha ammesso di avere spostato le armi, ma lo fece solo per proteggere la figlia che sarebbe andata ad abitare temporaneamente in quella abitazione, mentre il figlio si era trasferito in affitto a Montecavolo. Mai avrebbe pensato di

subire una perquisizione nella propria abitazione. Ha commesso un'ingenuità, ma ciò non è indice della sua mafiosità – né del figlio - posto che, se così fosse, le avrebbero nascoste dopo la prima perquisizione, negativa.
Tutto ciò che venne trovato dopo l'interdittiva - armi, pezzi d'armi e munizioni legalmente detenuti prima del sopravvenire dell'interdittiva - era in quel luogo perché ivi dimenticato dopo il provvedimento prefettizio.
Circa la vicenda degli ombrelloni, Giuseppe IAQUINTA ha dichiarato che un giorno erano spariti molti ombrelloni; non solo i suoi ma anche quelli di suo figlio e di altri proprietari degli immobili del villaggio di Porto Kaleo. Essendo un condominio, chiamò subito l'amministratore, Sestito Domenico, e gli chiese di procurargli nuovi ombrelloni per sostituire quelli sottratti. Parlò del furto degli ombrelloni anche con PAOLINI, del quale è amico da cinquant'anni e con il quale intratteneva relazioni quasi quotidiane. Se PAOLINI si era in qualche modo attivato per il recupero degli ombrelloni lo aveva fatto di sua spontanea volontà e non certo su suo suggerimento. PAOLINI in quel momento si trovava nel Nord Italia, ma anche lui è proprietario di un immobile nello stesso villaggio turistico di Porto Kaleo e quindi anche lui, probabilmente, aveva sofferto il furto dei suoi ombrelloni. Per avere il nuovo ombrelloni pagò 130 euro; alla consegna, il custode gli fece regolare fattura, quella prodotta dal suo difensore.
In riferimento all'AFFARE BLINDO, l'imputato ha negato con fermezza di avere mai conosciuto la TATTINI: non sa chi sia e non ha mai fatto affari con lei.
Nel 2013 avanzò richiesta di iscrizione alla *White List* della sua impresa COSTRUZIONI IAQUINTA. A quella data era l'unico socio di questa società. Dopo il fallimento della COSTRUZIONI IAQUINTA costituì una nuova società nel 2013-2014, la COSTRUZIONI IGV CASE, per la quale chiese l'iscrizione nella White List, al fine di poter eseguire dei lavori di ricostruzioni post-sisma a Reggiolo. Sia le richieste di iscrizione della COSTRUZIONI IAQUINTA sia quelle della COSTRUZIONI IGV CASE vennero sempre rigettate, a causa di una ritenuta contiguità con un'associazione mafiosa 'ndranghetista.
Dopo la sua partecipazione alla famosa cena agli Antichi Sapori con il politico PAGLIANI, alla quale si trattenne per solo un quarto d'ora, subito l'interdittiva al porto d'armi a differenza di altri soggetti che avevano partecipato alla cena, ma erano reggiani e non calabresi.
Contro il rigetto dell'istanza di iscrizione alla *White List* fece ricorso, ma ancor prima di ricevere l'interdittiva si autodenunciò perché "voleva chiarezza":
P.M. MESCOLINI - Di annunciarlo sulla stampa fu una sua scelta?
SIG. IAQUINTA G. – No.
P. M. MESCOLINI – Le faccio vedere...
SIG. IAQUINTA G. – Anzi, io l'ho saputo... Io ero a mare, in agosto, io l'ho saputo tramite un giornalista del Resto del Carlino, che mi ha chiamato. Siccome avevo dei rapporti nel calcio, che mi chiamavano, sono rimasto amico con qualche giornalista, mi ha chiamato, dice: Guarda che domani c'è un'interdittiva su di te. Io sono rimasto.
P. M. MESCOLINI – C'è una...?
SIG. IAQUINTA G. – Un'interdittiva della White List, che non mi davano la White List, che usciva sul giornale. Allora io ho chiamato il mio commercialista e gli ho detto: Guarda che

così e così. Lui va a guardare sul computer e dice: No, qua risulta tutto positivo, tutto a posto. Il secondo giorno è uscito sul giornale, sul Resto del Carlino.
P. M. MESCOLINI – Quindi è uscita la notizia dell'interdittiva.
SIG. IAQUINTA G. – Sì. E' uscita dalla Prefettura, secondo me.
P. M. MESCOLINI – Poi lei quando ha deciso di autodenunciarsi? Lei ricorda quando?
SIG. IAQUINTA G. – Non mi ricordo adesso se è ottobre, novembre, non mi ricordo.
P. M. MESCOLINI – Lei decise di annunciare che si sarebbe autodenunciato ai giornali?
SIG. IAQUINTA G. – Non ai giornali, assolutamente no.
P. M. MESCOLINI – Lei decise di annunciare l'intenzione di autodenunciarsi ai giornali?
SIG. IAQUINTA G. – Ma assolutamente no. Io vado a parlare con i giornali per...? No, no.
P. M. MESCOLINI – Le faccio vedere una pagina del Resto del Carlino di domenica... qui non si capisce se è 9 o 3, perché c'è una riga sopra. A me pare il 9 settembre. E' un'intervista al suo difensore, che fa quello che ritiene. Qui però siamo a settembre e si dice: Iaquinta si autodenuncerà per mafia.
SIG. IAQUINTA G. – Ma perché io c'ho dei lavori ancora fermi.

...

PRESIDENTE
P. – Guardi quest'articolo.
SIG. IAQUINTA G. – Io volevo solo chiarezza. Mi sono andato a autodenunciare perché volevo chiarezza il più presto possibile.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – E lei si ricorda quando l'ha fatta, l'autodenuncia?
SIG. IAQUINTA G. – Ottobre, novembre, non mi ricordo, dicembre, non mi ricordo
P. M. MESCOLINI – Queste sono tutte cose prodotte agli atti.
SIG. IAQUINTA G. – Sì, ma non mi ricordo il giorno. Sono passati quattro anni, poi le sto passando di tutti i colori. Non mi ricordo il giorno. Le date, i mesi, non me li ricordo. Però io volevo che si facesse chiarezza al più presto possibile, per questo sono andato a autodenunciarmi, se no non mi vado a autodenunciare. Così venivano a guardare la mia società... perché io c'ho degli immobili ancora in mezzo al paese, nelle vie centrali, degli immobili fermi.
P. M. MESCOLINI – Lei, Iaquinta, sapeva di indagini in corso su lei e su qualcuno...?
SIG. IAQUINTA G. – Ma assolutamente no. Mai avuto...
P. M. MESCOLINI – Tutti quelli che lei frequentava, molti sapevano che c'erano indagini in corso, non gliel'avevano detto?
SIG. IAQUINTA G. – Io non sapevo niente.
P. M. MESCOLINI – Parlavate di ombrelloni, non d'altro.
SIG IAQUINTA G. – Sicuramente non parlavamo dei fatti personali, sicuramente no. Poi eravamo gente solo che andavamo a mangiare, signor Pubblico Ministero. Ci divertivamo a andare a mangiare. Eravamo come i quattro amici al bar di Tognazzi, che facevamo degli scherzi e delle cose in continuazione. Basta. Quando avevamo il tempo libero, solo questo qua.

Nel corso degli anni partecipò a molti pranzi con PAOLINI in tanti, differenti, ristoranti. Tra questi l'imputato, però, non il ristorante ai laghi di Tibbia. Ha negato di ricordare di avere

partecipato ad un incontro in quel posto nell'ottobre del 2011 oggetto di un servizio di OCP e di aver subito un controllo stradale il 6.2.2012. Anzi quel giorno prese parte ad una grigliata al maneggio di BRESCIA insieme ad alcuni Carabinieri, che poi lo fermarono successivamente, e all'ispettore della Polizia di Crotone Franco Strada.

In relazione alla fotografia che ritrae il figlio Vincenzo con Roberta TATTINI, l'imputato ha dichiarato di riconoscere sicuramente il bar Toscanini di Reggiolo, essendo residente in quel paese da più di quarant'anni, ma ha escluso di aver mai avuto contatti con Roberta TATTINI sia prima che dopo la data in cui la fotografia è stata presumibilmente scattata.
IAQUINTA Giuseppe conosceva invece GUALTIERI Antonio, ma non aveva mai avuto rapporti con lui; lo conosceva solo come un imprenditore di Reggio Emilia, ma non gli propose mai di creare insieme a lui un gruppo di imprese. Anche se lo avesse fatto non avrebbe accettato, perché non aveva bisogno di creare un gruppo di imprese con nessuno.
In merito ai propri contatti con Nicolino GRANDE ARACRI, IAQUINTA ha riferito che lo conosce da quando era bambino, perché i due erano compaesani e frequentavano la stessa scuola. Tuttavia non lo vedeva da più di 25 anni. Lo rincontrò solo nel 2011, in Calabria quando suo nipote BELFIORE Gaetano si fidanzò con la figlia di Nicolino GRANDE ARACRI. In quell'occasione si recò a casa di Nicolino GRANDE ARACRI per conoscere sua figlia. Sempre nel 2011 partecipò al matrimonio di un'altra figlia di Nicolino GRANDE ARACRI; in quel momento GRANDE ARACRI era in libertà e quindi non si fece alcun problema a partecipare al matrimonio della figlia, perché Nicolino aveva ormai scontato la sua pena e quindi era tornato un uomo pulito. Successivamente, GRANDE ARACRI era stato anche a pranzo da lui, presso la sua casa di Porto Kaleo. Il villaggio turistico è, del resto, amministrato dal fratello di Nicolino GRANDE ARACRI Domenico e da sua moglie Arabia Giuseppina. Per questo GRANDE ARACRI si recava spesso al villaggio turistico a trovare suo fratello. Quella volta, Nicolino GRANDE ARACRI arrivò al villaggio, parcheggiò la macchina e si fermò a salutarlo mentre era fuori dalla casa a pranzare con i suoi parenti. Vedendo un conoscente arrivare, lo aveva invitato ad unirsi a loro come avrebbe fatto con qualsiasi altro conoscente; non si era trattato di un *summit* o di una riunione mafiosa, ma semplicemente di un invito estemporaneo ad un pranzo, esteso anche ad un conoscente che si trovava a passare di lì.

Tra quanto rinvenuto dai Carabinieri nel corso della perquisizione, vi era il biglietto da visita della EDIL CURCIO. Con questa società IAQUINTA aveva contatti perché produceva un materiale di cui aveva bisogno per la sua attività. Non ebbe alcun rapporto di lavoro, invece, con Mimmo D'Urzo, il cui biglietto da visita era presente tra i beni sequestrati. All'atto della perquisizione fu lui stesso a mostrare e consegnare il porto d'armi relativo al fucile.

Conobbe BIANCHINI Augusto in carcere, non avendo avuto, in precedenza, alcun rapporto con lui.

Circa il fatto che, in base alle registrazioni delle conversazioni registrate in carcere (conversazione ambientale numero 299, RIT 378/2015 delle ore 18:41 del 31.10.2015), abbia riferito a GIGLIO Giulio di aver avvicinato il Senatore Giovanardi, l'imputato ha spiegato che

conobbe il Senatore Giovanardi anni fa, quando il suo amico di Reggiolo Anio Lanzi, un sostenitore politico di Giovanardi, glielo presentò. La stessa cosa accadde con PAGLIANI, il quale gli venne presentato sempre da questo Anio Lanzi. L'incontro avvenuto con Giovanardi si limitò ad una presentazione cordiale e non aveva nulla a che vedere con la questione delle interdittive, anzi, l'incontro era di molto precedente all'interdittiva che aveva subito. Ha negato invece di avere detto " *Sono stato con l'Onorevole... con l'Onorevole ...(colpo di tosse)... sono stato da quello di Modena, Giovanardi, e con quello là io sono andato all'ufficio di Giovanardi. L'ultima volta eravamo nell'ufficio di Giovanardi a Modena, ero con Sarcone. Sono andato a Firenze da Sarcone, avevamo i figli* ".

L'imputato ha poi fortemente contestato tutte le dichiarazioni rese dal collaboratore GIGLIO (unico a quella data ad avere collaborato) in quanto non corrispondenti a verità. Conosce certamente BLASCO, ma con lui non fece mai fase fatturazioni.

L'imputato ha quindi negato di avere intrattenuto rapporti o affari a Milano con DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino. Verso la fine del 2011 PAOLINI stava attraversando un momento di crisi e, quindi, gli propose di accompagnarlo a Milano a vedere un immobile e, dal momento che lui stava già eseguendo dei lavori nel centro di Milano con l'architetto Renzo Baraldi, acconsentì ad andare a Sesto San Giovanni in compagnia di PAOLINI, DILETTO e SARCONE Nicolino a vedere questo immobile. Una volta presa visione dell'immobile ritenne che non si trattasse di un affare ma di una "fregatura", tant'è che se ne disinteressò. L'immobile in questione era il cantiere aperto di un condominio di 20/25 appartamenti che presentava già i pilastri e l'intelaiatura, e necessitava della costruzione di muri, pavimenti e intonaci. Non ha saputo direi chi fosse il committente del lavoro perché non arrivò ad approfondire la questione. Ha comunque negato di sapere chi sia Vona Francesco, con il quale non ebbe mai problemi di consegna di documenti. Per quanto a sua conoscenza l'affare non andò in porto ma non ne conosce le ragioni. Di questo affare non si parlò affatto al pranzo ai laghi di Tibbia al quale, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbero preso parte oltre a lui, PAOLINI, DILETTO, BRESCIA, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio, Caccia Emilio, SARCONE Carmine e il Poliziotto MESIANO anche perché non è abituato a parlare dei suoi affari con degli sconosciuti ad una cena

In merito alla conversazione telefonica n. 4633 del RIT 1781/11 intercorsa tra lui, PAOLINI e DILETTO Alfonso, durante la quale lui si mostra molto seccato del comportamento tenuto da Vona per l'affare di Milano proponendo ai suoi interlocutori di lasciare perdere l'affare per concentrarsi solo sull'altro affare nel centro di Milano, l'imputato ha dichiarato che l'affare in centro a Milano era un affare solo suo e dell'architetto Baraldi, e che DILETTO, SARCONE e PAOLINI non c'entravano nulla. Durante la conversazione intercettata probabilmente lui e PAOLINI scherzavano sul fatto di concentrarsi sull'affare di Milano centro, che era un affare esclusivamente suo e di Baraldi.

Era solito scherzare con BRESCIA, MUTO Antonio e PAOLINI, e ora tutti loro stanno pagando per questi scherzi e stanno pagando solo perché a proferire parole scherzose sono state delle persone calabresi. Con DILETTO Alfonso comunque IAQUINTA non ha mai scherzato in questo modo e non ha mai parlato di affari; la telefonata indicata dal PM è stata quindi, a suo dire, travisata.

Con riferimento a SARCONE Nicolino, IAQUINTA sapeva solo che era un imprenditore e che era titolare del Group SARCONE S.p.A. e di un negozio di materiali edili aperto al

pubblico.. Non era affatto intimorito da SARCONE e da DILETTO e, anzi, quando li incontrava li salutava senza problemi. Se ha mai utilizzato PAOLINI come tramite per conversare con SARCONE e con DILETTO lo ha fatto solo perché conosceva PAOLINI da anni e perché non conosceva altrettanto bene SARCONE e DILETTO. Non aveva neanche i loro numeri di telefono.
In merito alla fotografia rinvenuta nel suo cellulare, in cui è ritratto con un lingotto d'oro, l'imputato ha dichiarato che in quell'episodio si trovava a Lugano con Huber Manfredini, e Alberico Giulio gli aveva riferito che, se avesse investito il suo denaro, gli avrebbe dato un lingotto come garanzia del fatto che si trattava di un investimento sicuro. Alberico Giulio, nel dire questo, aprì una cassaforte piena di lingotti e lui e Huber Manfredini si fecero una foto con un lingotto in mano. Nella foto successiva infatti, ripone il lingotto nella cassaforte. Questo Alberico Giulio lo contattava sempre perché, vista la fama di suo figlio Vincenzo, voleva che anche altri calciatori gli affidassero il loro denaro per fare investimenti.

Interrogato dal proprio difensore, l'imputato ha ribadito e specificato le sue dichiarazioni in ordine alla TATTINI, specificando che in quel tempo non aveva certamente la disponibilità di 800.000 di dollari e che, anche se li avesse avuti, solo un pazzo avrebbe acconsentito a scambiare 800.000 dolla. i puliti con 1.400.000 euro di denaro "sporco".
Ha negato con forza di avere fatto attività di falsa fatturazione con chicchessia e di avere svolto la sua attività sempre nel rispetto delle regole.
Circa il fatto che vi siano delle intercettazioni durante le quali suggerisce ai suoi interlocutori, e in particolare a BRESCIA Pasquale, di non usare al telefono un tono ambiguo perché questo poteva essere frainteso, IAQUINTA ha spiegato che lui e BRESCIA erano soliti scherzare ma che lui era particolarmente attento a non utilizzare un linguaggio ambiguo perché era consapevole del fatto che BRESCIA, come tutti, era intercettato.
Con riferimento agli affari milanesi, IAQUINTA ha ribadito che si recò solo a vedere l'immobile a Sesto San Giovanni e che non ha mai saputo quali fossero i piani di SARCONE e DILETTO. In merito, invece, all'altro affare milanese, quello dell'immobile in centro a Milano, anche questo affare non andò in porto in quanto non trovò un accordo con Marotta dell'Immobili Milano, l'agenzia da cui doveva acquistare l'immobile. Il giorno in cui si recò a Sesto San Giovanni a vedere l'immobile con DILETTO, PAOLINI e SARCONE Nicolino, partì con la sua macchina da Reggiolo insieme all'architetto Baraldi mentre SARCONE, DILETTO e PAOLINI andarono a Milano insieme. Durante il viaggio verso Milano, SARCONE, DILETTO e PAOLINI lo chiamarono più volte. Una volta arrivati a Milano, lui e l'architetto si recarono a Sesto San Giovanni per vedere l'immobile e, successivamente, si diressero in centro a Milano per curare l'affare relativo al palazzo di via Cusani. Quando arrivarono a Sesto San Giovanni, l'immobile fu mostrato loro da un soggetto che era il capo cantiere o il proprietario; l'immobile si presentava senza mattoni ed era presente solo la struttura in cemento armato. Dopo quel primo incontro, malgrado avesse già valutato l'affare come un pessimo investimento, propose di mettere in contatto il suo architetto con i geometri e gli architetti del cantiere, in modo che questi ultimi gli potessero fornire tutte le misurazioni necessarie per una valutazione approfondita. Dopo questa prima visita, quindi, ve ne fu una seconda, ma, già dopo la prima, aveva valutato l'affare come non conveniente.

Con riferimento all'incontro con PAGLIANI Giuseppe avvenuto il 21 marzo 2011, l'imputato ha dichiarato che era al corrente del fatto che prima di questo incontro, e precisamente il 2.3.2011, si era tenuta una riunione a cui lo stesso era stato invitato ma alla quale non aveva preso parte. Per la verità, non aveva inizialmente intenzione neanche di partecipare all'incontro del 21 marzo con PAGLIANI, perché quel giorno era stato a Milano ed era stanco. Alla fine però, visto che PAOLINI insisteva per presentargli il politico, decise all'ultimo momento di partecipare all'incontro, che era un evento pubblico a cui parteciparono più di una settantina di persone tra cui Poliziotti, Carabinieri, giornalisti e avvocati.
Conosce CANDELIERI Salvatore: lo conobbe in Germania in occasione dei Mondiali di calcio del 2006, ma non sa che mestiere svolga.
L'imputato ha poi contestato quanto detto da CORTESE Angelo Salvatore, secondo cui lui sarebbe un "*soggetto vicino a Nicolino* GRANDE ARACRI": non ha mai intrattenuto affari con GRANDE ARACRI Nicolino né ha mai partecipato a *summit* di lavoro o di attività né nel campo dell'edilizia né in altri campi di interesse di Nicolino GRANDE ARACRI. Probabilmente CORTESE ha inteso dire, secondo IAQUINTA, che lui e Nicolino GRANDE ARACRI sono soggetti vicini in quanto la figlia di Nicolino è fidanzata con suo nipote, BELFIORE Gaetano. D'altro lato non vede Nicolino GRANDE ARACRI da 25 anni perchè quest'ultimo ha avuto problemi con la giustizia e solo nel 2011 li era capitato di incontrarlo di nuovo. Nell'estate del 2011, in effetti, ci sono state più occasioni in cui si sono rincontrati. Tra queste, il matrimonio di una figlia di GRANDE ARACRI e il fidanzamento dell'altra figlia di GRANDE ARACRI Nicolino con il nipote Gaetano BELFIORE. Dopo quell'estate non vide più Nicolino GRANDE ARACRI.

7.13. I testimoni a difesa. La testimonianza di Sestito Domenico

La difesa degli imputati ha rinunciato alla escussione di tutti i testi originariamente indicati nella propria lista, fatta eccezione per Rotelli Cesare, Manfredini Huber e Sestito Domenico. Costui, nel 2011 era il responsabile del villaggio di Porto Kaleo, sito in Marinella di Cutro, luogo in cui si verificò il furto degli ombrelloni di IAQUINTA, suo amico di infanzia. In quella veste si occupava della manutenzione e della raccolta quote delle spese dei singoli proprietari delle abitazioni. Era sostanzialmente "l'amministratore di condominio".
Nel giugno o nel luglio del 2011 erano stati rubati cinque ombrelloni, di cui due appartenenti a Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA. Investito della questione dai proprietari, compresi i due imputati, si adoperò per acquistarne altri dalla ditta produttrice la Ar.Ma.Gi. di Pisa. Quando arrivarono, li consegnò ai vari proprietari che glieli pagarono. La spesa complessiva dell'acquisito ammontava a 610 euro, come documentato dalla fattura di acquisto n. 956 del 30.6.2017 esibita e indicata nella dichiarazione sottoscritta dal teste nell'ottobre del 2015 (cfr. produzione difesa 25.7.2017 e produzione P.M. 14.9.2017). La spedizione degli ombrelloni era stata effettuata dalla ditta produttrice il 27 giugno, come risultante dal DDT indicato in fattura, mentre la consegna era avvenuta, a dire del teste, qualche giorno dopo. I cinque ombrelloni vennero consegnati a IAQUINTA e agli altri proprietari ai quali erano stati rubati. Ciascuno di loro sostenne il prezzo d'acquisto. Nessuno, oltre a IAQUINTA si interessò di riacquistare gli ombrelloni, tantomeno VILLIRILLO Romolo. A tale proposito, sollecitato dalla difesa, il testimone ha spiegato di non ricordare la ragione per la quale il 28.6.2011, quando venne chiamato da VILLIRILLO Romolo affinché trovasse due ombrelloni per

IAQUINTA, non gli disse che aveva già provveduto ad acquistarli e che sarebbero arrivati da lì a pochi giorni:

"DIFESA, AVV. TAORMINA – Allora, guardi, poi naturalmente... È stata chiesta la trascrizione? Sì. Tra l'altro già il Pubblico Ministero ha chiesto la trascrizione e noi ne siamo ovviamente pienamente d'accordo. Noi abbiamo una intercettazione del 28 giugno 2011, cioè il giorno dopo quel 27 grugno in cui gli ombrelloni furono trasferiti, spediti a voi, in cui Lei parla con Romolo Villirillo, il quale le chiede di questa questione degli ombrelloni e le chiede dove si potessero trovare questi ombrelloni e lei risponde che è Pisa, la società di Pisa presso la quale potevano essere trovati, ma Lei a quella data, alla data del 28 di questa intercettazione, Lei aveva già dato disposizioni, aveva già richiesto alla società di Pisa di spedirle questi ombrelloni?
TESTIMONE – Certo, perché io, quando mi hanno detto che mancavano questi ombrelloni, subito mi sono adoperato a chiederli nuovi, perché la gente non poteva stare senza ombrellone.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Ma Lei perché a Villirillo non glielo dice che l'aveva già ordinati?
TESTIMONE – Molto probabilmente, io non ricordo la chiamata, però mi ha chiesto, si sarà informato dove prendiamo noi gli ombrelloni, perché sono tutti dello stesso colore, delle stesse cose.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No no, guardi. Villirillo fa riferimento a ombrelloni rubati a Vincenzo e "glieli dobbiamo... Capito!" E Lei dice: "si possono trovare presso la fabbrica di Pisa che fa appunto questi ombrelloni". In quella circostanza Lei non dice, per quello che risulta qua a Villirillo: "guarda io ho già provveduto".
TESTIMONE – Ma non lo so, io pensavo che...
DIFESA, AVV. TAORMINA – Può dare una spiegazione?
TESTIMONE – Io pensavo... Cioè non ricordo la chiamata, assolutamente non la ricordo, però mi ha chiesto dove potevo trovare gli stessi ombrelloni e l'unica azienda è questa che io conoscevo e gli ho risposto così.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però Villirillo fa riferimento agli ombrelloni di Iaquinta?
TESTIMONE – E io non lo so.
DIFESA, AVV. TAORMINA – È questo che le chiedo?
TESTIMONE – E io, che ne so io dove era l'ombrellone di Iaquinta. Se l'avevano rubati...
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, scusi... Guardi le leggo le intercettazioni. Villirillo: "Come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Kaleo urgente..." DIFESA, AVV. TAORMINA – Allora, parla Villirillo: "come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Kaleo urgente?", Sestito: "è urgente? È urgente, niente li dobbiamo ordinare", Villirillo: "Glieli hanno rubati a Vincenzo e giustamente glieli dobbiamo, capito?", "Loro li hanno posati sulla spiaggia", parla sempre lei, "e li hanno lasciati. A me poco fa l'hanno... Siccome stamattina hanno messo le pietre, gli operai". Villirillo: "Ma dove li posso trovare due più o meno uguali che glieli vado a prendere in un attimo? Dove li posso trovare?". E Lei risponde: "Qua non ne vendono. È a Pisa la fabbrica che fa questi". Cioè questo è il 28 giugno 2011 alle 17:24.26, epoca in cui, siccome Lei a me risulta che il 27 c'era stata la spedizione, Lei sicuramente aveva già dato l'ordine alla fabbrica, esatto?

TESTIMONE – Può essere.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Le chiedo, può ricostruire in qualche modo per quale ragione Lei in questa telefonata non ha detto: "Guarda ci ho già pensato io ieri o l'altro ieri"?
TESTIMONE – Ma non lo so perché. Però lui siccome mi ha chiesto dove possiamo trovare questi due ombrelloni uguali...
PRESIDENTE – E Lei gli ha detto in fabbrica, però non gli dice "guarda li ho già ordinati".
TESTIMONE Ma non lo so.
PRESIDENTE – Quindi vuol dire che in quel momento non li aveva ancora ordinati?
TESTIMONE – Forse non li avevo nemmeno ancora ordinati, perché il 27 è successo, li avrò ordinati dopo, il 28.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, l'ordinativo è di sicuro... Il documento di trasporto è del 27 giugno, un giorno prima.
...

PRESIDENTE – Allora, Lei la domanda l'ha fatta quindi cerchiamo di chiudere la risposta. La domanda è semplice: perché in quella telefonata non fa riferimento all'ordine che sarebbe già stato fatto? Aspettiamo la risposta e basta.
TESTIMONE – Sì, ma non lo so che rispondere. Perché non gli ha detto che l'ho già ordinato, non lo so. Siccome mi ha chiesto dove possiamo trovarli, l'unico posto dove potevamo trovare gli stessi ombrelloni era questa ditta qua, e io gli ho detto: "ordiniamo gli ombrelloni", non lo so, boh!
DIFESA, AVV TAORMINA – Comunque rispetto a questi due ombrelloni che riguardavano Vincenzo e Giuseppe Iaquinta, questa è diciamo la partita, il blocco di ombrelloni che avete comprato da cui sono stati presi quelli dati a Iaquinta, o ci sono state altre ordinazioni per cui potevano essere tratti da altri ordinazioni?
TESTIMONE – Ma infatti noi ordinavamo gli ombrelloni, le sdraio tutte da questa ditta qua. Può essere pure che erano stati già ordinati così cinque ombrelloni che dovevano arrivare, perché li tenevamo sempre di riserva qualcuno. Può essere pure che erano già stati ordinati.
...
PUBBLICO MINISTERO, AVV. MESCOLINI - Peraltro, Avvocato, se poi Lei vorrà essere così cortese da leggere la prima parte dell'intercettazione, secondo me si capisce che il signor Sestito non sapeva nulla della vicenda Iaquinta prima di parlare con Villirillo.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, questa è una sua deduzione mi consenta.
PUBBLICO MINISTERO, AVV. MESCOLINI – Certo, certo. Le chiedo di leggerla tutta, se non lo fa Lei, lo faccio io.
DIFESA, AVV. TAORMINA - No, no, poi lo faccia lei. Però qui l'intercettazione l'abbiamo letta, poi se vuole la possiamo leggere tutta non c'è nessun problema.
PRESIDENTE – Vada avanti.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però voglio dire la richiesta le era stata fatta da uno degli Iaquinta per quello che è il suo ricordo o no?
PRESIDENTE – No Avvocato, è suggestivo. "Da chi era stata fatta la richiesta"?
DIFESA, AVV. TAORMINA – Da chi era stata fatta? Va bene.
TESTIMONE – La richiesta degli ombrelloni è stata fatta da Iaquinta altre dagli altri tre componenti che mancavano gli ombrelloni, da tutti quanti.

DIFESA, AVV. TAORMINA – Nell'epoca avete ordinato altri ombrelloni, ci sono state occasioni di ordinare altri ombrelloni?
TESTIMONE – Si, certo.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Si ricorda in particolare qualche altra ordinazione che avete fatto?
TESTIMONE – Non posso ricordare in questo momento quando li ho ordinati o meno altri ombrelloni, altre sdraio.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però quella della quale parliamo, la partita della quale parliamo è questa che riguarda anche questi due ombrelloni?
TESTIMONE – Si, certamente.

Sul punto il teste è stato sentito anche da Pubblico Ministero e dal Tribunale, interessato a comprendere la ragione per la quale, nel corso della telefonata del 28.6.2011 intercorsa con VILLIRILLO non avesse detto che dopo pochi giorni sarebbero arrivati gli ombrelloni. Il teste, ancora una volta, ha sostenuto che con ogni probabilità non ricordava, in quel momento che aveva già fatto l'ordinativo:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Buongiorno signor Sestito o Sestito?
TESTIMONE – Sestito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Noi abbiamo appreso adesso che Lei è stato sentito il 18 gennaio del 2016 dalla Difesa, in precedenza era stato richiesto di carte e documentazione?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Da Iaquinta?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come no?
TESTIMONE – Documentazione?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Si?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In relazione a questa vicenda?
TESTIMONE – No, assolutamente no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché c'è ed è stata prodotta all'udienza preliminare una sua dichiarazione datata 22 febbraio del 2015, quindi prima di essere sentito dove Lei appunto fa riferimento all'acquisto di questi ombrelloni.
TESTIMONE – Da chi sono stato sentito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei prima di essere sentito, Lei scrive una dichiarazione, c'è la sua firma, adesso gliela mostro..
PRESIDENTE – Prima di essere sentito dall'Avvocato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, è stato sentito dopo dall'Avvocato. Prima c'è una dichiarazione a firma Sestito Domenico datata 22 ottobre del 2015 e praticamente spedita dal Tabacchi Turrà e ricevuta da Costruzioni Iaquinta. Ecco, se ci vuole dire come è andata la vicenda?
TESTIMONE – Allora, siccome ero stato chiamato per andare dall'Avvocato e io ero impossibilitato ad andare, ho detto: "Ti faccio una dichiarazione e te la spedisco perché non posso venire, sono impossibilitato a venire a Roma", quello è stato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi che cosa fu?
TESTIMONE – L'ho reso così Io di mio pugno l'ho scritta, senza essere sentito da qualcuno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E ha allegato la fattura?
TESTIMONE – Eh sì ho allegato la fattura.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi riconosce la dichiarazione?
TESTIMONE – "Sì, è mia."
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Eh?
TESTIMONE – È la mia dichiarazione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È la sua e a chi l'ha mandata questa...?
TESTIMONE – L'ho mandata a Iaquinta perchè io non sapevo...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Iaquinta chi?
TESTIMONE – A Pino Iaquinta, perché io non sapevo l'indirizzo né dell'Avvocato e né di... Perché lui la mandasse all'Avvocato. È tutto qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Successivamente è stato sentito?
TESTIMONE – Successivamente poi mi sono liberato e sono andato dall'Avvocato e mi ha sentito l'Avvocato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Abbiamo appurato e questo è un dato incontestabile che la fattura di cui si sta appunto parlando che è la 916 del 30 giugno del 2011, ha un documento di trasporto del 27 giugno del 2011. Io vorrei tornare sulla intercettazione che le ha appena letto il Professore Tarmina, che è del 28, cioè del giorno dopo. Allora, da questa diciamo conversazione: Sestito: "pronto?" Villirillo: "Alla bellezza, Romolo!", Sestito: "Ehi, salutiamo compare Romolo. Alla bellezza, dimmi?", Villirillo: "tutto bene?", Sestito: "Eh!". Villirillo: "Ohi Mimmo?" Sestito. "Dimmi?" Villirillo: "Come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Koteo urgente?" Sestito: "Eh, urgente niente. Li dobbiamo ordinare". Questo è il 28. Villirillo: "No gliel'hanno rubati a Vincenzo e giustamente glieli dobbiamo... Capito?" Sestito: "ma molto facilmente me l'hanno detto poco fa questo discorso qua" e poi che si parli e questo non lo mettiamo in discussione, Insomma che si parli di Iaquinta padre e figlio, dice Villirillo: "Quando vai puoi passare da lui e dal padre e glielo spieghi questo qua che mi hai detto", cioè che bisogna fare quest'ordinativo. Ora, io le chiedo di spiegarmi, rispetto a quello che lei ha detto, come è possibile, è evidente che apprende in questo momento la circostanza, gliel'ha appena letto, come è possibile che la spiegazione sia quella che ha dato poco fa all'Avvocato. Il documento di trasporto di quei cinque aveva la fattura del 30 giugno ed era il documento di trasporto del giorno prima di questa conversazione.
TESTIMONE – Non è difficile spiegarlo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora ce lo spieghi, perché era già due ore, lo poteva spiegare anche all'Avvocato già che c'era.
TESTIMONE – Sì, assolutamente. Perché dato che ci si doveva solamente da questa ditta per avere gli ombrelloni. È molto facile che io li avessi già ordinati questi ombrelloni prima che succedesse questo discorso qua. Solo questo può essere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi era veggente praticamente? Sapeva già che sarebbero scomparsi?
TESTIMONE – No, non ero previgente. È che gli ombrelloni si rompono pure. Ogni tanto si rompono e quando...

PRESIDENTE – Quindi li aveva comprati per altre ragioni?
TESTIMONE – Anche per altre ragioni, certamente.
PRESIDENTE – Anche o per altre ragioni?
TESTIMONE – Per averli, non per altre ragioni. Per averli in magazzino. Può essere stato questo, perché a distanza di sei anni, non posso ricordarmi perché o per come, può essere molto facilmente che li avessi già ordinati per motivi miei, per averli in magazzino, è tutto qua.
PRESIDENTE – Scusi, ma allora perché non dice a quello: "ne ho ordinati cinque, mi arrivano e..."
TESTIMONE – Perché non mi ricordavo, non sapevo quando arrivavano signor Presidente.
PRESIDENTE – Lei non è che non si ricordava. Lei prima ci ha fatto tutto una spiegazione che erano cinque perché erano i due Iaquinta, poi c'erano anche altri tre ospiti del villaggio, diciamo è un po' diverso adesso, sta un po' reggendo il tiro mi permetta.
TESTIMONE – No, non è diverso Avvocato. Non è assolutamente diverso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non sono Avvocato, comunque.
TESTIMONE – Non lo so, Giudice. Non lo so, chiedo scusa. Non lo so, chiedo scusa, alzo le mani. Però io non potevo sapere, non potevo ricordare che avevo ordinati e quando arrivassero questi ombrelloni che avevo ordinato, ecco perché gli ho detto: non lo so quando arrivano, quando non arrivano...
PRESIDENTE – No no, lei non dice: "non lo so quando arrivano". Lei dice: bisogna ordinarli e non fa menzione al fatto che li aveva già...
TESTIMONE – Ma in quel momento non mi ricordavo. È tutto qua.
PRESIDENTE – Va bene.

7.14. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Queste dunque, le prove raccolte in dibattimento a carico dell'imputato IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo per i reati loro rispettivamente contestati ai capi 1, 140 *quinquies* e 140 *sexies*.

Prendendo le mosse dalla valutazione della penale responsabilità di IAQUINTA Giuseppe per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., si deve immediatamente evidenziare che sin dalla primo approccio alla prove emerge, con forza, la pervasività dei rapporti che egli ha intrattenuto con una pluralità di soggetti facenti parte dell'associazione mafiosa.

Su questo aspetto si staglia una parte fondamentale delle difese dell'imputato, che non ha mai messo in discussione la maggior parte di questi rapporti, anche stabili, negando, tuttavia, che essi abbiano un qualsiasi connotato di mafiosità, trattandosi invece di meri rapporti personali, anche di amicizia di lunga data (come quella con PAOLINI Alfonso) e mantenuti vivi e sviluppati anche nel corso di una pluralità di incontri conviviali.

Il complesso delle prove raccolte conduce, tuttavia, ad un diverso approdo, dimostrando come quei rapporti così pervasivi siano espressivi della costante presenza dell'imputato nell'attività della consorteria, alla quale egli è legato in forza di una vera e propria *affectio*, non limitata ad un mero legame personale con i suoi sodali. Di ciò sono dimostrative, in primo luogo, le plurime riunioni alle quali IAQUINTA Giuseppe partecipa in concomitanza di affari anche fondamentali per la vita del sodalizio. La concomitanza di questi incontri, per lo più in occasione di pranzi o cene, con importanti affari della consorteria, elide in radice ogni

possibilità di attribuire loro il significato di mera convivialità, per restituirgli la connotazione di veri e propri *summit* mafiosi necessari per la perpetrazione di attività illecita o, comunque, necessari per la vita del sodalizio.
Fra questi, una collocazione fondamentale occupa la partecipazione dell'imputato all'oramai nota cena del 21.3.2012 presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale con il politico PAGLIANI Giuseppe, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano, ed altri esponenti politici locali.
In questa sede, così come, *funditus*, in altra, è stata chiarita la valenza mafiosa di quella cena e la strategia che era alla base di quella iniziativa "conviviale": trovare un politico da appoggiare alle successive consultazioni elettorali che li sostenesse nella "controffensiva" mediatica e politica che in quel momento stava mettendo a dura prova non solo i singoli membri, ma l'intera associazione mafiosa. Era infatti iniziata da qualche tempo, e continuava ad essere portata avanti, la stagione delle interdittive da parte del Prefetto Antonella De Miro, mentre la stampa, dal suo lato, aveva iniziato una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle infiltrazioni mafiose sul territorio reggiano.

Le conversazioni telefoniche hanno dimostrato l'essenzialità della figura di IAQUINTA a quell'incontro.
Sebbene indaffarato, in ritardo, probabilmente stanco, ed indeciso se andare o non andare alla cena, IAQUINTA, richiamato all'ordine da SARCONE Nicolino - vertice della cosca che aveva promosso ed organizzato quella fondamentale linea di azione a protezione del sodalizio alternativa alla disfatta ("*prendiamo i soldi e scappiamo*" aveva detto in una telefonata con DILETTO) - decide di andare. La presenza di IAQUINTA non è tuttavia necessaria per fare "numero" anche perché SARCONE, come visto (cfr. Cap. XIII), aveva auspicato, in contrasto con DILETTO, una partecipazione ristretta a poche persone. La sua presenza è necessaria pere rendere presentabile il sodalizio agli occhi del politico reggiano, in modo che costui abbia la possibilità di vedere "*i personaggi*" con i quali "*si è messo*" e non abbia a dubitare della loro affidabilità (prog. 2008 RIT 188/12 e 125 RIT 666/12). Le parole del vertice dalla associazione mafiosa non lasciano spazio a dubbi. Allo stesso modo è eloquente il disappunto che SARCONE palesa all'imputato per la sua assenza quando la cena era già iniziata, disappunto non manifestato per la mancanza o per l'assenza o il ritardo di nessun altro, se non nei confronti di BRESCIA Pasquale (il cui ruolo è assimilabile a quello di IAQUINTA) che però era arrivato per tempo. Del resto, SARCONE Nicolino aveva palesato la sua strategia sin dal momento in cui aveva avvertito BRESCIA Pasquale che la cena si sarebbe tenuta nel suo ristorante: in quella occasione lo aveva esortato a chiamare a partecipare solo i "più seri" i "più puliti" "quelli che possono spendere una parola" (prog. 1698 RIT 188/12). IAQUINTA era certamente il più pulito, il volto più spendibile: la sua sostanziale incensuratezza, la sua notorietà derivatagli anche dal figlio e la sua brillante carriera di imprenditore lo rendevano il soggetto maggiormente credibile ed affidabile agli occhi del politico reggiano; rappresentava la garanzia di serietà e di un potenziale successo della azione programmata dalle parti sul fronte sociale e politico.
Ma vi è di più.
Venti giorni prima circa, PAOLINI, sollecitato da SARCONE, aveva organizzato l'incontro preliminare con il politico reggiano presso gli uffici di SARCONE. Un incontro riservato, al

quale dovevano partecipare pochissimi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, IAQUINTA Giuseppe, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio classe cl. '55. Quel giorno IAQUINTA, benché sollecitato da PAOLINI che lo esortava ad organizzarsi per essere presente, non andava perché impegnato altrove (prog. 11172 RIT 1781/11). Le conversazioni telefoniche segnano ancora il disappunto di SARCONE, che sottolineava come IAQUINTA poteva liberarsi per una cosa così importante, ottenendo comunque da PAOLINI la rassicurazione circa l'appoggio di IAQUINTA (prog. RIT 11790 RIT 1781/11).

In altri termini, IAQUINTA non è soltanto l'uomo di cui fare mostra soltanto in occasioni "pubbliche" ed estraneo all'associazione, ma è soggetto così organico alla stessa, da appartenere a quella ristretta cerchia di soggetti, di vertice, legittimati a decidere le strategie di azione e a rappresentare e ad operare per l'intero gruppo.

Ulteriore conferma se ne ha in occasione degli accadimenti del 6.3.2012.

Immediatamente prima della intimidazione perpetrata ai danni di Franzini Gabriele, ritenuto il responsabile diretto dell'attacco giornalistico a DILETTO e alla associazione, viene chiamata a raccolta, ancora una volta, quella ristretta cerchia di soggetti: i vertici del gruppo e coloro che maggiormente ne sono rappresentativi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe e, sia pure in n momento successivo, BRESCIA Pasquale. Sullo sfondo l'azione immancabile di GIBERTINI Marco, grazie al quale erano state raccolte notizie utili alla azione sul direttore dell'emittente. Insomma, non si era trattato di un incontro conviviale fine a sé stesso, bensì di un incontro finalizzato a discutere della condotta da tenere immediatamente dopo nei confronti di colui che incarnava uno dei pericoli più imminenti: l'azione della stampa che, in un modo o nell'altro, doveva essere imbavagliata. La telefonata delle 17.31 tra PAOLINI e SARCONE, nella quale il primo racconta quanto accaduto al suo interlocutore che se ne era andato subito dopo il veloce pasto consumato ne fornisce conferma: *A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Telereggio. N: Ah... pure Gianluigi è andato? A: Sì sì. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? : L'ho accompagnato <<IP>> N: Ah. A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il fratello suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme mu... N. E non,.. e <<IP>>fuori... A: E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A: Ah. N: Portiamo la Reggio bene... che lo sai dov'è.. <<IP>> A: La Reggio bene stanno noi alla fine qua Mmah.*

L'essenzialità di IAQUINTA Giuseppe per l'esistenza e l'azione della cosca, è dimostrata anche dal cosiddetto AFFARE BLINDO.

Su questo affare, che prima del dibattimento rappresentava la prova "regina" della gravità indiziaria a carico di IAQUINTA Giuseppe per il delitto associativo, la difesa ha appuntato notevoli sforzi difensivi volti, tutti, a dimostrare la assoluta inattendibilità di TATTINI Roberta e, ovviamente, l'assoluta estraneità dell'imputato all'affare.

Gli approfondimenti istruttori e il fallimento delle tesi difensive hanno invece consentito di accertare il pieno e fondamentale contributo di IAQUINTA Giuseppe nella conduzione dell'affare.

I maggiori dubbi - nutriti anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, in sede cautelare, ha scarcerato l'imputato - derivavano dal fatto che TATTINI Roberta, che nella telefonata con il marito STEFANELLI Fulvio la notte del 20.6.2011, dopo la giornata fissata per lo scambio delle valute con la controparte, aveva detto di avere visto con i suoi occhi il denaro in uno scatolone custodito nel capannone di IAQUINTA Giuseppe posto nelle vicinanze e fornito da lui, ribadendo poi il concetto a distanza di un anno nella telefonata del 5.7.2012 sempre con il marito, avrebbe poi "ritrattato" la sua versione in sede di interrogatorio di garanzia il 30.6.2015, nell'incidente probatorio il 30.7.2015 e all'udienza preliminare il 9.11.2015.
In queste occasioni, infatti, a domanda specifica, la TATTINI ha spiegato di non avere mai visto personalmente i soldi, ma di avere visto la fotografia di questi dollari contenuti all'interno di uno scatolone in un capannone sul telefono di VILLIRILLO Romolo, specificando che in quell'occasione VILLIRILLO le aveva detto che il denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA Giuseppe. La donna inoltre aveva indicato un luogo e un orario impreciso dell'incontro con Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA, collocandoli, inizialmente a GUALTIERI nel primo pomeriggio, alle 15. Successivamente si era corretta indicando l'orario nelle 19 come indicato nella foto che aveva scattato con il cellulare che usava all'epoca.

Nel corso dell'udienza preliminare la TATTINI ha spiegato, in maniera razionale la discrasia, sottolineando che al telefono, per non dilungarsi con il marito, aveva detto a quest'ultimo di avere visto il denaro messo a disposizione da IAQUINTA per sintetizzare il concetto, pur non avendolo visto di persona, ma soltanto su una foto del telefono di VILLIRILLO che le aveva riferito la provenienza del denaro, senza che avesse alcun motivo di dubitare delle sue parole.
In altri termini, non pare al Tribunale che TATTINI abbia ritrattato le sue dichiarazioni, avendo semplicemente spiegato, senza smentirlo, di avere visto il denaro non direttamente, ma su una foto esibitale dal VILLIRILLO, che le aveva spiegato che quel denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA.
La razionalità della spiegazione e l'assoluta ininfluenza di questa "correzione" del suo narrato, trovano la loro dimostrazione in una serie di conversazioni intercettate in quei giorni ed intercorse anche tra soggetti differenti dalla TATTINI.

Già nel primo pomeriggio la TATTINI, sfumato l'incontro, decide di contattare la controparte, Gaetano, perché non riusciva a mettersi in contatto con Massa Ezio Maria e, con linguaggio criptico, afferma di avere la fotografia con i soldi per l'acquisizione del compendio, informandolo, inoltre, che quel giorno era presente anche Vincenzo IAQUINTA che rappresentava la garanzia della serietà dell'affare e delle loro intenzioni (prog. 462 del 19 giugno del 2011 RIT 1617/11, delle ore 15:12). Nel corso della telefonata la consulente bolognese diceva di avere visto con i propri occhi il denaro: *"Roberta - Ti volevo dire che io comunque ho la fo... io comunque ho la foto del cartone con... con la merce..* e ancora: *Roberta - Perché non credo... Allora, visto che io ho sempre creduto in voi, comunque... Gaetano - Sì, certo. Roberta - ... e sono qui, c'ho messo la faccia,.. Gaetano - Certo. Roberta - ... se è così... se non è così pazienza, ma se è così, secondo me, visto che io so chi ho di fronte, c'è Vincenzo Iaquinta qui... Gaetano - Roberta, la tua faccia... Roberta - Cioè... Gaetano - ...*

la tua faccia vale... vale... Roberta - No! Capiscimi... Gaetano - ... come la nostra. Roberta - No, la mia non vale un cazzo, ma va bene. Però secondo me nel vostro mondo.".

Dagli esiti degli accertamenti compendiati nella nota acquisita agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come prova emerge, poi, che alle 16:07 del 19.6.2011 TATTINI Roberta, il cui cellulare aggancia ancora la cella compatibile con quella nei pressi del ristorante Antichi Sapori, dice telefonicamente al marito che avrebbe conosciuto IAQUINTA Vincenzo (prog. 482 RIT 1617/11): *TATTINI Roberta: pronto! STEFANELLI Fulvio: ohh ti ho chiamato prima... TATTINI Roberta: ei, ero al telefono! STEFANELLI Fulvio: scusami! TATTINI Roberta: ero al telefono con Gaetano! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: no, c'è stato un problema, adesso arriva! STEFANELLI Fulvio: arriva? Sta arrivando? TATTINI Roberta: si comunque mi ha fatto, anche per domani ha confermato tutto è, ha avuto un problema grosso! STEFANELLI Fulvio: no no va bene, insomma se è così... TATTINI Roberta: ascolta, io mi fermo un attimo con loro, passiamo dagli altri clienti, dopo vado a casa di Iaquinta! Iaquinta! STEFANELLI Fulvio: come mai? TATTINI Roberta: si perchè, vogliono che lo conosca, è un loro.. è! Capito Cutro! Allora ha piacere di conoscermi, vado a conoscerlo STEFANELLI Fulvio: INC suo papà? TATTINI Roberta: no c'è stato anche lui, adesso è con il procuratore, e ha chiesto se posso aspettare che vuole... STEFANELLI Fulvio: ma loro scusami ma.. TATTINI Roberta: è STEFANELLI Fulvio, passamelo dopo è! TATTINI Roberta: si si quando sono lì si! Ok? Ciao! STEFANELLI Fulvio: Roberta, Robert TATTINI Roberta. è! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! TATTINI Roberta: si ciao ciao! Ciao STEFANELLI Fulvio: hai capito, Roberta, hai capito cosa ti ho detto? TATTINI Roberta: si, ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! E non ti fare...lo sai anche te! TATTINI Roberta: ciao ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo*
Dai successivi contatti telefonici intrattenuti da VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta, si evince che dalle ore 16:30 in poi essi si spostano dal ristorante di BRESCIA Pasquale a Reggiolo (RE) dove si trovano le abitazioni proprio di IAQUINTA Giuseppe e del figlio Vincenzo: *TATTINI Roberta: pronto! STEFANELLI Fulvio: ohh ti ho chiamato prima... TATTINI Roberta: ei, ero al telefono! STEFANELLI Fulvio: scusami! TATTINI Roberta: ero al telefono con Gaetano! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: no, c'è stato un problema, adesso arriva! STEFANELLI Fulvio: arriva? Sta arrivando? TATTINI Roberta: si comunque mi ha fatto, anche per domani ha confermato tutto è, ha avuto un problema grosso! STEFANELLI Fulvio: no no va bene, insomma se è così... TATTINI Roberta: ascolta, io mi fermo un attimo con loro, passiamo dagli altri clienti, dopo vado a casa di Iaquinta! Iaquinta! STEFANELLI Fulvio: come mai? TATTINI Roberta: si perchè, vogliono che lo conosca, è un loro..è! Capito Cutro! Allora ha piacere di conoscermi, vado a conoscerlo STEFANELLI Fulvio: INC suo papà? TATTINI Roberta: no c'è stato anche lui, adesso è con il procuratore, e ha chiesto se posso aspettare che vuole... STEFANELLI Fulvio: ma loro scusami ma . TATTINI Roberta: è STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo è! TATTINI Roberta: si si quando sono lì si! Ok? Ciao! STEFANELLI Fulvio: Roberta. Robert TATTINI Roberta: è! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! TATTINI Roberta: si ciao ciao! Ciao STEFANELLI Fulvio: hai capito, Roberta, hai capito cosa ti ho detto? TATTINI Roberta: si, ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! E non ti fare...lo sai anche te! TATTINI Roberta: ciao ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo.*

Le conversazioni intercettate successivamente, oltre a denotare la posizione delle celle agganciate dai telefoni di VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta a Reggiolo - luogo in cui è stata scattata la fotografia - facevano emergere in sottofondo, distintamente, la voce di IAQUINTA Giuseppe. A riprova di ciò Roberta TATTINI, inviava un SMS al marito, dicendogli di essere seduta a tavola con IAQUINTA Vincenzo. Alle 19.05 STEFANELLI Fulvio telefona nuovamente alla moglie che dice essere seduta a tavola con il calciatore professionista (prog. 508 RIT 1617/11): *Fulvio – Ti aspetto dai tuoi genitori? Roberta – Indovina con chi sono al tavolo? Fulvio – Non lo so. Roberta – Prova a dire' Fulvio – Con Iaquinta. Roberta – Mh. Sì. Fulvio – Ah, potevi (inc. voci sovrapposte) chiamare. (Risate in sottofondo). Roberta – Eh. Poi ti dico. Fulvio – (inc. voci sovrapposte). Roberta – Ciao. . Ciao, ciao. Fulvio – Ti aspetto qua. Roberta, comunque lo? Roberta – Sì, va bene, okay. (Voci in sottofondo). Roberta – Okay, okay. Fulvio – Ciao. Ciao, ciao. Roberta - Ciao. Ciao, ciao, ciao. (Voci in sottofondo).*

All'esito della cena organizzata, si inserisce quindi la nota telefonata della TATTINI al marito (prog. 547 RIT 1617/11) nella quale la donna, nel fare il resoconto della giornata, dice di avere incontrato il calciatore Vincenzo (definito una persona umilissima) e il suo babbo. La donna racconta al marito di avere fatto l'aperitivo con lui e di avere scattato una foto insieme. Avevano anche parlato delle vicende professionali del calciatore, del suo trasferimento, dei problemi con la Juventus e con l'allenatore Conte, nonché della necessità di ritirarsi con la sua famiglia a Cutro fino al 5.7.2011. IAQUINTA le aveva parlato anche del matrimonio di Bonucci al quale aveva partecipato il giorno prima. Il padre, invece, le aveva prospettato la necessità di rinegoziare alcune operazioni immobiliari: *Ma no, scusa, abbiam fatto l'aperitivo con... con Iaquinta, cioè... Fulvio - Ah. Roberta - Ho le foto, eh. Fulvio – Ma come... Perché non me.., non me l'hai... non me l'hai (inc. pronuncia non chiara)? Roberta - Ma non... non te l'ho passato perché abbiamo organizzato che quando torno su andiamo tutti a cena insieme. Fulvio - Ah, vengo anch'io? Roberta - Sì, eh! Fulvio - (inc. voci sovrapposte) Roberta - Oggi aveva un incontro con un procuratore danese perché... Fulvio - Va via. Roberta - ... probabilmente va via. Mh. Fulvio - Eh, sì. Roberta - Ho la foto, eh. Fulvio – Davvero? Roberta – Ho parlato col suo babbo. Fulvio - Gli è dispiaciuto? Roberta - Che ha bisogno per... ha bisogno per delle cose di banca. Fulvio - Ah. Roberta - Eh, Fulvio, è una cosa positiva, perché deve rinegoziare delle operazioni immobiliari, e... poi ti posso dire, ricordati che quello potrebbe essere un bel cliente, eh. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Fa tutto il babbo, eh. Lo sai che... eh... mi hanno voluto dire chi sono, loro? Fulvio - Eh. Roberta - Iaquinta e Gattuso non fanno... sono di Cutro, non fanno un passo senza di loro, eh. Fulvio - Sì? Roberta - Soldi... Fulvio - Eh... Anche Gattuso? Roberta - Sì. Quindi avremo il piacere di conoscere anche lui. Fulvio - Davvero? Roberta - Cioè, questo per dirti che... Poi te lo dico dopo. Fulvio - Eh. Roberta - Cioè, la liquidità... non hanno problemi. Fulvio – No, ma (inc. audio disturbato) portarselo in banca da papà... Roberta - Eh, ti volevo dire che è una bella operazione, e poi che... comunque che ragazzo, eh! Guarda, una persona di un'umiltà... Fulvio - Ah, lo immagino (inc. voci sovrapposte). Fulvio - Ma perché lo mandano via? Roberta - (inc. voci sovrapposte). Eh? No, lui vuole... Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta – Lui vuole giocare. Sai che ha ancora il taglio in testa dove ha preso la gomitata, che si vede tantissimo? Fulvio - Mh. E cosa dice della Juventus? Niente, cosa vuoi che dica?*

Roberta - Ha detto: Dio mio, Dio mio! Guarda, è meglio stare zitti!" così ha detto. Era molto arrabbiato perché lui adesso domattina parte da Bologna, che prende il volo per Lamezia, che va... Lui è di Cutro, lui non... non... ha la casa giù dove sta protetto, e va giù. Fulvio - Sì, sì. Roberta - Sta giù fino al 5 di luglio. Fulvio - Ah, capito. Roberta - In vacanza. Fulvio - Mh, mh. Roberta - Fa: "Io preferisco andare lì perché sono... sono protetto. Io non ho bisogno di andare in Sardegna. Insomma, io sono a casa mia, ho i miei tre figli e lì so che possono tutti girare tranquilli." Fulvio - Ma come mai? Che cosa è successo di... pronuncia non chiara)? Che non gli piace là la dirigenza? Roberta - No, però da quello che ho capito... adesso io non mi sono... però non è molto contento. Fa... tra l'altro fa: "C'era Conte che m'ha chiesto di rientrare prima, cioè, perché ho fatto l'infortunio e voglio vedere," fa: "Oh, io rientro con gli altri. Cioè, non è che..." Mi diceva che è stato al matrimonio di Bonucci e di... Buffon. Fulvio - Ah, sì? Roberta - Sì. Fulvio - Bonucci s'è sposato oggi. Roberta - Non oggi, ieri... ieri... Fulvio - Ieri. Roberta - Ah. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - C'era suo papà e suo zio. Fulvio - Ah. Roberta - Comunque è amatissimo, eh, lui è di... Reggiolo. Fulvio - Sì? Roberta - Ma lui è di Cutro, come Gattuso. Fulvio - Mh. Roberta - Sai... eh... a Reggio Emilia ci sono 15 mila persone di Cutro? Fulvio - Come mai?

La conversazione con il marito si era poi focalizzata sull'AFFARE BLINDO con la puntualizzazione da parte della donna, come oramai noto, di avere visto con i propri occhi il denaro pronto per lo scambio.

Non solo.

Il 23.6.2011 viene captata una nuova conversazione tra VILLIRILLO Romolo e Moliterni Fiore, altro personaggio che aveva preso parte all'affare Blindo, avendo messo in contatto VILLIRILLO Romolo con TATTINI Roberta. In questa conversazione VILLIRILLO Romolo e Moliterni collocano la presenza di IAQUINTA Giuseppe e Vincenzo alle riunioni per portare a termine l'AFFARE BLINDO. VILLIRILLO sottolineava l'affidabilità degli intenti del gruppo calabrese data dalla presenza di IAQUINTA che "*non esce con tutti*" (prog. 8797 RIT 1221/11): *Eh. Eravamo rimasti così. Le ho detto "Fammi sapere, perché non è che <<possiamo essere appesi>> tutte queste persone qua che stai vedendo". MOLITERNI Fiore: Eh. VILLIRILLO Romolo: Tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere[#] li ha visti lei in persona, eh! MOLITERNI Fiore: Ah, ah, ah. VILLIRILLO Romolo: (Giuro) Sul bene che vi voglio, compa'. MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: No? Addirittura, vi confido che siamo stati anche a cena una sera io, lei, Vincenzo Iaquinta il calciatore... MOLITERNI Fiore: Sì, sì, sì. VILLIRILLO Romolo: Il padre... il fratello... quindi non è che è semplice... Vincenzo Iaquinta non è che esce con tutti? MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: E... le ho detto "Fammi sapere"... È dall'altro ieri che né si fa sentire, più, né niente... La chiamiamo e non ri[#] e non ci risponde... MOLITERNI Fiore: Mo, stamattina lo ho appuntamento... con[#]. VILLIRILLO Romolo: No, co[#]. MVILLIRILLO Romolo: Voi avete fiducia del vostro Romolo? MOLITERNI Fiore: Sì. VILLIRILLO Romolo: Dite a Giulio... a nome[#] a nome mio... di[#] di prepararmi gli euro, che io sabato sono là. A Giulio, e a... e al <<IP>> Gli porto gli scontrini .. io ho pagato solo novecentocinquanta euro di aereo all'andata, tre persone.*

Sulla base di tali inequivocabili, univoche e plurime conversazioni deve quindi ritenersi dimostrato, innanzitutto, che la sera del 19.6.2011 la TATTINI si era recata a Reggiolo, luogo in cui si trovava la cella telefonica agganciata dal suo telefono. In quel luogo è situato il bar Toscanini, identificato proprio per le caratteristiche che appaiono nella foto scattata con il telefono della donna. Indiscusso che a Reggiolo vi sia il capannone di IAQUINTA Giuseppe. In tal modo sono ricostruiti luoghi ed orari in maniera corrispondete a quella riferita dalla TATTINI, le cui iniziali incongruenze – quali dati di tempo e di luogo ininfluenti nel racconto complessivo - vengono assorbite negli accertamenti oggettivi derivanti dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalla analisi dei *positioning*

Ma ciò che, soprattutto, risulta provato è che in quel luogo vi erano anche Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA con i quali la donna ha effettivamente parlato.

L'insistenza con la quale la TATTINI, in molteplici occasioni fa il loro nome, sia prima che durante che dopo l'incontro al bar Toscanini, la dovizia di dettagli riferiti dal marito sul conto del giocatore, sulla sua vita personale e professionale, non ammette dubbi sulla attendibilità della sua narrazione. D'altro lato non si vede per quale ragione la donna avrebbe dovuto mentire al marito, circa la presenza proprio di costoro e come avrebbe potuto specificare così tanti dettagli personali della vita di entrambi (soprattutto quella del calciatore), poi rivelatisi veritieri, quali il matrimonio di Bonucci le ferie estive che Vincenzo avrebbe passato a Cutro fino al 5 luglio con la famiglia, o le operazioni immobiliari che Giuseppe doveva rinegoziare. Già questo sarebbe sufficiente per ritenere dimostrata la presenza di entrambi gli imputati all'incontro, ma vi è di più, perché nella conversazione registrata al prog. 508 RIT 1641/11 – durante la quale la TATTINI dice al marito che è al tavolo con IAQUINTA - è distintamente percepibile, (anche all'ascolto da parte del Collegio) la voce di IAQUINTA Giuseppe in sottofondo.

Il concetto evincibile dalle parole della TATTINI è chiaro ed univoco: al bar Toscanini erano presenti IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo, due figure per lei assolutamente positive, sia da punto di vista umano che professionale, al pari di tutti gli altri personaggi conosciuti nel corso della giornata. Ma quel che più è chiaro è il significato della loro presenza in relazione all'affare BLINDO: essi, *rectius*, in questo specifico ambito, il padre Giuseppe ha la disponibilità del denaro e, insieme, garantiscono, soprattutto per il tramite della figura del figlio Vincenzo, la serietà dell'affare e l'affidabilità degli intenti del gruppo dei calabresi in una fase in cui erano insorti problemi.

Emblematica è la conversazione del primo pomeriggio tra la TATTINI con Gaetano nonchè quella del 23 giugno tra VILLIRILLO e Molitemi Fiore.

Con assoluta coerenza e costanza la TATTINI ha ribadito il concetto anche nel corso dell'incidente probatorio. In quella sede ha infatti dichiarato che l'informazione circa la provenienza del denaro da IAQUINTA, avuta da VILLIRILLO alla sua presenza e di tutti gli altri commensali facendole vedere la foto dal suo cellulare, aveva il senso di dimostrare che i soldi per lo scambio erano effettivamente disponibili e provenivano da amicizie importanti ed affidabili.

In definitiva ciò che la TATTINI ha riferito frettolosamente al marito nel corso delle sue telefonate, non toglie che essa abbia effettivamente conosciuto e parlato di affari e questioni personali con IAQUINTA, la cui presenza in quel luogo non era affatto casuale, ma volta a

farle conoscere coloro che rappresentavano la garanzia di serietà e affidabilità dell'azione del gruppo dei calabresi, per il quale la donna operava come intermediaria con la controparte.
Le "amenità" di cui essi hanno parlato, quindi, si inseriscono in un contesto tutt'affatto diverso da quello rappresentato da un comune aperitivo tra persone che si conoscono per la prima volta, in quanto organizzato allo specifico scopo di mettere in contatto la consulente finanziaria con i "garanti dell'affare".
Alla graniticità delle prove oggettive indicate si affianca il fallimento delle argomentazioni difensive. Ed invero:
- gli accertamenti tecnici svolti sulla fotografia hanno smentito con argomentazioni convincenti e in alcun modo smentite da nessun altro dato concreto, la assoluta genuinità della fotografia scattata quel giorno al bar toscanini;
- la consulenza Dsquared certifica che il pantaloncino che indossava IAQUINTA Vincenzo è del 2010, e che, quindi, è compatibile con una foto del 2011, mentre il modello delle ciabatte è compatibile con un modello che era in vendita già nel 2010.

Ma vi è di più. La TATTINI, nel corso dell'esame reso davanti al GUP nel corso dell'udienza preliminare, ha riferito di avere visto Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA arrivare con una 500 rossa che Vincenzo IAQUINTA le aveva detto avere una motorizzazione particolare che avevano solo i giocatori della Juventus. Anche sul punto sono stati fatti accertamenti presso la società Chrysler Fiat Automobile, che hanno permesso di accertare che l'autovettura (identificata nel dettaglio nel corso della perquisizione del febbraio del 2015) è effettivamente una autovettura 500 a tiratura limitata, creata appositamente per i giocatori della Juventus, avendo all'interno una targhetta recante il numero della maglia del singolo giocatore e che non poteva quindi essere vista dall'esterno. Insomma, anche per questa via risulta confermato un dettaglio, che per la sua particolarità comprova ulteriormente che quel giorno TATTINI Roberta parlò con IAQUINTA Vincenzo, il quale gli rivelò un dettaglio in sé tanto irrilevante quanto utile a sconfessare, ancora una volta, le tesi difensive degli imputati.

Tombale, infine, il dialogo captato in carcere tra la TATTINI e il marito, nel corso del quale, nel commentare l'impossibilità di farsi difendere dall'Avvocato Taormina in quanto già impegnato nella difesa di IAQUINTA, la donna commenta la incompatibilità tra le due difese tecniche, sottolineando come il coinvolgimento di Vincenzo era dovuto al fatto che era stata lei a nominarlo, ma che in quel contesto non aveva fatto nulla, era solo presente, mentre il vero "pezzo grosso" era il padre Giuseppe: *" Roberta - Chi difende? Fulvio - Iaquinta. Hai capito il motivo? Roberta - Il padre difende, no? Fulvio - Hai capito? Roberta - Difende il padre. Fulvio - Il giocatore. Roberta - Il giocatore l'ho (inc. audio insufficiente) io, eh! Fulvio - Non può. (Roberta gesticola con il corpo) Fulvio - Dice che c'è conflitto, non... dice che non si può. Roberta - Poi... era o solo presente, non ha poi mica fatto niente, eh. Fulvio - No, no. Roberta - Il papà è un pezzo grosso, ha il 41 il babbo! Fulvio - Ti è dispiaciuto quando ho detto così adesso? Roberta - No, Taormina non mi piace, però.*
La spontaneità del dialogo e la sua genuinità, apprezzabili dalle parole di un soggetto che, non avvezzo a simili contesti carcerari, non sapeva di essere intercettata e videoregistrata mentre, peraltro, parlava di questioni inerenti alla propria difesa tecnica, fornisce ulteriore definitiva prova della presenza di entrambi gli imputati all'incontro fissato al Bar Toscanini,

contribuendo a confermare che colui che veramente aveva un ruolo nell'affare era Giuseppe IAQUINTA.

Anche nei giorni successivi al fallimento dello scambio delle valute, vengono raccolte prove circa il coinvolgimento di IAQUINTA Giuseppe nell'AFFARE BLINDO. Alla già indicata conversazione del 23.6.2011 intercorsa tra VILLIRILLO e Molitemi Fiore, si aggiungono quelle che conducono alla riunione tenutasi presso i laghi di Tibbia il 24.6.2011. Vengono, in particolare, intercettati i dialoghi tra VILLIRILLO Romolo e IAQUINTA Giuseppe, anche per il tramite di PAOLINI Alfonso, dai quali si comprende che devono incontrarsi, per dirsi qualcosa che non possono dire al telefono. In particolare, nella conversazione registrata al n. 9000 RIT 1221/11, PAOLINI Alfonso dice che è con IAQUINTA e che stanno andando in un posto che tiene a non disvelare per telefono. VILLIRILLO dice a PAOLINI di parlare a IAQUINTA di quella cosa autorizzandolo ad anticipargli che *"Loro devono prendere il cinquanta.."* specificandogli che, poi, glielo avrebbe detto di persona. Il riferimento è oltremodo eloquente, perché proprio in queste giornate, nei diversi scambi di telefonate che riguardano l'AFFARE BLINDO si fa riferimento in più occasioni al fatto che le due parti devono prendere il "50", cioè non l'intero valore nominale della somma da cambiare, ma la metà.

Ed invero, il 20.6.2011 venivano captate due importanti conversazioni tra Massa Ezio Maria e tale Rocco (prog. n. 576 e 578 RIT 1645/11). Nella prima conversazione Massa Ezio Maria parla con tale Rocco - non meglio identificato - che collabora con lui, confermandogli il fatto di aver inventato una scusa con i calabresi nell'ambito della trattativa e delegandolo a seguire la trattativa stessa perché *"...lei è con i calabresi.."*. Riferendosi alla TATTINI Massa dice a Rocco: *"Ascolta, fai una cosa, ti lascio il numero della Roberta, l'avvocatessa "Adesso tu la chiami, perché lei è con i calabresi, eccetera. Ho inventato una morte (una scusa)e cioè gli ho detto che sono... inventato un cazzo, che sono in Francia, che sono dovuto venire via. Tu la chiami e gli dici così, che tu fai le mie veci, no, e prendi accordi. Ecco, allora niente, ti metti d'accordo con i calabresi per il business del cinquanta e cinquanta, ti ricordi?"*. Rocco non capisce e dice: *"Non sento niente"* Massa Ezio Maria riprende ancora: *"Ti ricordi quel business, quel business che avevamo, i soldi al 50%?"*. Rocco non capisce ancora e allora Massa Ezio Maria dice per ben quattro volte *"il blindo, il blindo, il blindo, il blindo, ma sei sordo?"*.

Nella seconda conversazione Massa Ezio Maria riferisce che: *"MASSA Ezio Maria: mi senti adesso? ROCCO: adesso si, dimmi! MASSA Ezio Maria: allora ti stavo dicendo, te lo ricordi il business quello la del blindo dei soldi 50? ROCCO: no! Spiegami! MASSA Ezio Maria: non posso spiegarti al telefono! non te lo ricordi? ROCCO: no, non mi hai spiegato un cazzo! MASSA Ezio Maria: il business del blindo del 50%... ROCCO: come? Io ho capito solo il 50% il resto non ho capito niente! MASSA Ezio Maria: mamma mia! ROCCO: ma non dovevamo prendere i dollari? non aveva bisogno dei dollari? ...MASSA Ezio Maria: allora chiama lei però a lei non glie ne frega un cazzo, allora chiami lei e gli dici così, che, che com'è che si dice? Che tu prendi le mie veci, perché io sono in Francia! ROCCO: si ho capito, questo l'ho già capito. MASSA Ezio Maria: e son dovuto scappare...e vedi un attimino con i Calabresi cosa fare, poi mi fai sapere! ROCCO: ho capito, ma che business c'è con i calabresi? Cosa dobbiamo fare? MASSA Ezio Maria: ti ricordi, i soldi del blindato? Testa di*

cazzo, ti devo parlare proprio... ROCCO: ma non mi hai spiegato un cazzo stupido, mandami un messaggio e scrivimelo! MASSA Ezio Maria: no, te lo dico a voce che è meglio, i soldi che noi abbiamo comprato di quel blindato là che glieli rivendiamo ai 50. ROCCO: va bene dai! MASSA Ezio Maria: chiamala subito poi fammi sapere. ROCCO: e dammi, mandami il numero, non c'è l'ho mica io il numero".."

Il 23.6.2011 VILLIRILLO e IAQUINTA non si riescono ad incontrare. L'incontro avviene il giorno seguente ai laghi di Tibbia, incontro dimostrato dalle telefonate intercettate e certificato dal servizio di OCP effettuato dalla Polizia Giudiziaria. A quell'incontro partecipano VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio classe '55, Ruggieri Salvatore ed altri soggetti non identificati.
Anche sul punto la difesa ha tentato di difendersi dicendo che IAQUINTA non poteva essere presente quel giorno perché non era a Reggio Emilia, ma a Cutro per l'inaugurazione di un campo di calcio.
Gli accertamenti svolti hanno tuttavia permesso di accertare che quell'evento si era tenuto la sera del giorno successivo (cfr. dichiarazioni Appuntato Presta udienza 19.12.2017), fermo restando che la oggettività dell'accertamento del servizio che ha condotto alla identificazione di IAQUINTA Giuseppe, peraltro recatosi, dopo l'incontro, sul cantiere di quella che sarebbe stata la casa del figlio, basterebbe a dimostrare l'inconsistenza dell'assunto difensivo.

In definitiva, la forza delle prove acquisite in dibattimento e il fallimento delle tesi difensive dimostrano che IAQUINTA Giuseppe ha preso parte all'AFFARE BLINDO con un ruolo fondamentale, avendo messo a disposizione della consorteria il denaro necessario per lo scambio delle valute e garantendo, con la sua persona, con le sue disponibilità economiche e, soprattutto, grazie all'immagine e alla notorietà del figlio, la affidabilità dell'affare e la serietà degli intenti del sodalizio nella trattativa, poi per altre ragioni sfumata.

Così come accaduto per la cena agli Antichi Sapori, la figura di IAQUINTA Giuseppe rappresenta quindi la carta da spendere per fornire all'esterno la dimostrazione della affidabilità del gruppo, della sua azione e della sua serietà di intenti. Sennonchè, se nel primo caso la sua immagine serviva al gruppo per vestire un abito di legalità e di spendibilità politica che gli avrebbe aperto le porte di questo mondo, visto come unica strada percorribile per uscire dalla fibrillazione che l'associazione stava vivendo in quel periodo, nel caso dell'AFFARE BLINDO, la figura dell'imputato garantiva la serietà dell'intento illecito, grazie alla sue disponibilità economiche e alla sua notorietà, derivantegli anche dal figlio, per quanto estraneo alla trattativa illecita.
Insomma, un ruolo comune, svolto su due ben distinti piani: quello della apparente liceità e quello della indiscussa, assoluta, illiceità dell'azione del sodalizio. In entrambi i casi un ruolo essenziale per la esistenza, per l'azione e per la sopravvivenza della associazione.

Un altro affare che vede coinvolto IAQUINTA Giuseppe è quello noto al processo come PIANO CUTRO.
La vicenda trae origine da una richiesta che VILLIRILLO Romolo, che si trova in Calabria, fa a GUALTIERI Antonio di scendere a Cutro per incontrarsi con GRANDE ARACRI Nicolino.

Ciò lo si comprende dalla conversazione registrata al progressivo 1914 del 28.6.2011 RIT 1573/11 in cui VILLIRILLO dice a GUALTERI *"Organizzati che dovresti scendere a parlare con delle imprese.. C'è l'impresa, la casa madre, che ti vuole parlare, tutto qua. È la casa madre che e deve fare questo villaggio, diciamo, dovrebbe fare tutto questo villaggio vuole parlare con te"*. Effettivamente il 1.7.2011 VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio si recano a Cutro. Nella successive telefonate che intercorrono tra i due, viene organizzata la discesa di GUALTIERI Antonio a Cutro nelle giornate del 1 luglio (prog 2283, 2286, 2289 RIT 1573/11 e prog. 10881 RIT 1221/11). L'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI avviene il giorno successivo. Ciò lo si comprende dal fatto che l'incontro, poi, avviene presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. in particolare, GUALTIERI chiama VILLIRILLO Romolo, e gli dice *"dimmi una cosa, ma gli dobbiamo portare a casa là, un po' di pasticcini o qualcosa?... per non andare con niente nelle mani?"* e VILLIRILLO dice che si adopereranno per comprare un vassoio di paste (prog. 2348 RIT 1573/11). Successivamente GUALTIERI Antonio parla con GRANDE ARACRI Domenico ed afferma: *"Ascolta un attimo, io sono ancora qui con il giovanotto"* (prog. 2351 RIT 1573/11). Anche in questo caso, come oramai acclarato dall'intero processo, il termine giovanotto si riferisce a Nicolino GRANDE ARACRI.

A tale incontro ha partecipato anche IAQUINTA Giuseppe. Ed invero, nella conversazione registrata al prog. 2423 RIT 1573/11, GUALTIERI chiede a IAQUINTA; *"Ascolta un poco, ti chiedevo una cortesia, se qualcuno ti dovesse domandare tu non mi hai visto il"*. La risposta data da IAQUINTA conferma che era presente a quell'incontro, commentando uno scambio di battute avvenuto davanti al "giovanotto" che IAQUINTA non aveva gradito: *Iaquinto: "Ma sì, ma secondo te, ma tu... A parte che tu hai sbagliato nei miei confronti di dirgli in quel modo là. Non lo devi dire, non lo devi dire". GUALTIERI: "Oi Pi, oi Pi". Iaquinta: "Quando scherziamo, scherziamo, oi". GUALTIERI: "No. Sì, può darsi ho sbagliato, se ho sbagliato .". Iaquinta. "Hai sbagliato". GUALTIERI: "Ti chiedo scusa, ti posso chiedere scusa?". Iaquinta Giuseppe: "Ma non è... non mi deve chiedere scusa a me, gli deve chiedere scusa a lui". GUALTIERI: "A chi?". Iaquinta: "Hai sbagliato nei confronti di Pino, hai sbagliato". GUALTIERI: "A chi gli devo chiedere scusa?". Iaquinta: "Al tuo compare". GUALTIERI: "Al giovanotto? Eh, non vuole chiesto scusa da me, che se no neanche i cani, si arrabbia se gli chiedo scusa io". Iaquinta: "Ma perché non hai aspettato fino a domani? Lo vedi come mi tratti tu?". GUALTIERI: "E no, fra, me ne dovevo venire, me ne dovevo venire, dai, me ne dovevo venire". Iaquinta: "Mi piaceva stare là con te, pure ad Enzo". "Lo so, lo so, lo so, Pino. Un'altra volta, dai, fra"* (prog. n. 2423 RIT 1573/11).

Il 3.7.2011 GUALTIERI rientra a Reggio Emilia e si attiva per costituire un pool di imprese da inserire in operazioni di natura finanziaria, economica, di lavorazioni in Calabria. Preme ricordare che in quel periodo GUALTIERI era stato incaricato da GRANDE ARACRI Nicolino di affiancare (poi lo sostituirà) VILLIRILLO Romolo, oramai sospettato di avere sottratto denari al boss, nella gestione degli affari della cosca calabrese al Nord.

GUALTIERI contatta la RIZZO COSTRUZIONI e Aiello Salvatore per informarlo del suo intento dicendogli: *"Bravo, bravo, là i romani stanno gli appalti nella casa nostra, loro stanno prendendo gli appalti e noi siamo qua che stiamo morendo di fame. In effetti quello che sta facendo taglili è Antonio COLACINO sotto i romani. Ora possiamo andare là, facciamo direttamente, capito?"* (prog. n. 2594 RIT 1573/11).

Successivamente contatta anche BRESCIA Pasquale e lo informa espressamente della volontà di organizzare insieme ad altri imprenditori di Reggio Emilia un pool di imprese finalizzato alla esecuzione di appalti in Calabria nel campo del fotovoltaico e dell'eolico, per un valore complessivo 150 milioni di euro. BRESCIA gli chiede: *"Ma restano tutti a noi, questi soldi? E GUALTIERI diceva: E perché no?* (prog. 2595, RIT 1573/11). GUALTIERI, in particolare, spiega che si tratta di appalti relativi alla costruzione di fabbriche di pale eoliche attingendo agli investimenti della Comunità Europea. Sul punto va chiarito che dagli accertamenti fatti in quel periodo era emerso che vi erano effettivamente degli affari sull'eolico e sui villaggi turistici in Calabria.

Si crea così la necessità di svolgere un incontro per parlarne di questo affare. Viene fissata, dunque, una riunione per la sera del 5.7.2011, presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale. Alla cena partecipano GUALTIERI Antonio, BRESCIA Pasquale, Aiello Salvatore, Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Alfonso. Questo si comprende dalle conversazioni telefoniche tratte tutte dal RIT 1573/11 di GUALTIERI Antonio e tutte del 5.7.2011 (prog. 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2657, 2666, 2671) in cui GUALTIERI Antonio contatta Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, Aiello Salvatore Rizzo Antonio, dicendo loro che si sarebbero visti alle 20.30 al ristorante da BRESCIA. In particolare, nella conversazione registrata al n. 2666 RIT 1573/11 GUALTIERI, BRESCIA e IAQUINTA parlano con VILLIRILLO Romolo: GUALTIERI chiama VILLIRILLO e poi gli passa al telefono IAQUINTA Giuseppe e, poi, BRESCIA Pasquale.

Il contenuto della riunione lo si comprende dalla conversazione del 6.7.2011 (prog. 11687 RIT 1221/11) in cui GUALTIERI Antonio ribadisce a VILLIRILLO l'intenzione di creare una cooperativa di imprese, un pool di imprese che svolgano lavori in Calabria: *"Siccome ci siamo trovati là, ti ho detto, per portare giù, delle imprese grosse no? ..GUALTIERI Antonio: Capito? Eh? Per fare... magari una cooperativa, un qualcosa... Sef#J se c'è l'occasione di... di fare dei lavori grossi... VILLIRILLO Romolo: Mm mm. GUALTIERI Antonio: E... Senza che li prendano le... ditte di fuori, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto, giusto, giusto. GUALTIERI Antonio: Eh, almeno li prendiamo noi i lavori, insomma, hai capito? Eh. Cioè, pure... se dobbiamo trascinare dentro... Antoniuzzo, tuo cognato... Eh, lo trasciniamo dentro, insomma, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto. GUALTIERI Antonio: O sennò lui fa della manodopera... o qualcosa, insomma. Vedrai che il lavoro si trova, però... e... ci dobbiamo portare là almeno... sei o sette imprese di quelle... di quelle belle, toste"*

Il 25.8.2011 GUALTIERI organizzava un'altra riunione - per inserire la METALMA nei progetti del fotovoltaico da effettuarsi a Cutro (alla presenza di TATTINI Roberta, Maffioletti Fabrizio, Maffioletti Ferruccio, che è il fratello di Maffioletti Fabrizio). Dalla conversazione d registrata al prog. n. 4302 RIT 1628/11, si evince che GUALTIERI ha chiesto informazioni sulla situazione finanziaria della METALMA. Il 29.8.2011 Maffioletti (prog. n. 6151 del RIT 1573/11) conferma a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico.

Il 2.9.2011, GUALTIERI e la TATTINI si trovano presso la sede bergamasca della società METALMA e, in quell'occasione, vengono a conoscenza di un'ulteriore sede operativa di questa presso Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria (prog. n. 4891, RIT 1617/11).

Il 20.9.2011 GUALTIERI e TATTINI discutono (prog. n. 194, RIT 2182/11) in merito alla possibilità di inserimento del GUALTIERI Antonio, o della sua "famiglia", nel capitale

sociale della società METALMA *("E' meglio se accedi tu come GUALTIERI Antonio, anche per diversificare quelli che sono i tuoi interessi")* Tale piano viene addirittura comunicato dalla TATTINI al Maffioletti il 26.9.2011 (prog. 6084 RIT 1617/11) *"Roberta - E che quindi comunque la volontà è... o lui, o la famiglia, o altri comunque entrano, ecco, era questo."*
GUALTIERI Antonio decide, quindi, di scendere a Cutro per parlare direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI degli appalti inerenti il fotovoltaico. A tale scopo, nel periodo di Natale del 2011, conduceva al cospetto del boss Nicolis Moreno, l'imprenditore di Verona, per parlare della fornitura del ferro necessaria per i basamenti delle pale eoliche (prog. 302 RIT 3108/11). La conversazione è già stata riportata allorquando si è parlato della vicenda relativa al fallimento Rizzi. E' il 27.12.2011. A bordo dell'AUDI Q7 in uso a GUALTIERI si trovano quest'ultimo, NICOLIS Moreno e GRANDE ARACRI Nicolino. I tre discutono della questione relativa alla fornitura del ferro per le pale eoliche e GRANDE ARACRI ne afferma l'istallazione parziale di trentaquattro/trentasei poiché a queste se ne dovevano aggiungere altre trentasei da istallare: *Nicolis Moreno: "Cosa volevo dirti? Ma le pale, le pale eoliche le hanno messe già qua?"* GRANDE ARACRI *Nicolino: "Stanno lavorando dove ci sono quei mezzi lì sotto"*, quindi indica dove stanno effettuando i lavori. GRANDE ARACRI Nicolino dice: *"Ma adesso dobbiamo farne altre trentasei.* Anche questo affare, come oramai pacificamente acquisito al processo, non veniva portato in porto.
Ciò non toglie che IAQUINTA Giuseppe è stato pienamente coinvolto in questo affare del gruppo, parlandone addirittura con GRANDE ARACRI Nicolino, così come lo è stato nell'AFFARE BLINDO e come lo è in altre iniziative imprenditoriali, potenzialmente in grado di arricchire il sodalizio.
Tra questi, vi è certamente un affare immobiliare sul territorio milanese, seppur di portata apparentemente meno grandiosa.
Il ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica di PAOLINI Alfonso, che costantemente opera come tramite tra IAQUINTA e il duo DILETTO-SARCONE, ha permesso all'accusa di dimostrare un altro affare che IAQUINTA ha condotto insieme ai vertici del sodalizio. Si fa qui riferimento all'operazione immobiliare nel territorio di Milano. In precedenza si è analizzato come a partire dal 6.10.2010 vengono intercettati una serie di contatti che dimostrano le trasferte fatte da IAQUINTA insieme a PAOLINI, DILETTO e SARCONE Nicolino per verificare la bontà di un affare edile consistente nella ristrutturazione di due palazzine in località Sesto San Giovanni ed in cui la controparte era Vona Francesco. Dai dialoghi si comprende come IAQUINTA sia coinvolto nell'affare in quanto conoscitore della materia, ma l'affare è di tutti. Eloquente, in proposito, è la telefonata del 12.10.2011, il giorno seguente all'incontro di Sesto San Giovanni, in cui IAQUINTA Giuseppe parla con PAOLINI del "condominio di Milano". PAOLINI gli dice che è un cantiere da non sottovalutare mentre IAQUINTA, assecondando PAOLINI, risponde che se è tutto in regola "l'affare c'è". Poi, sempre IAQUINTA, riferendosi alla controparte dice: *"Che lui se ne vuole liberare, che è in difficoltà così, ma l'affare c'è. L'affare c'è. Però l'affare lo dobbiamo fare noi, mica lui, eh. Sennò è finita. Eh, eh."*. Parla poi con SARCONE Nicolino che è insieme a PAOLINI Alfonso e gli riferisce che ha nuovamente intenzione di andare a Milano per rivedere ancora il cantiere e che poi, comunicherà a lui e DILETTO l'esito del suo nuovo sopralluogo (prog. 4516 RIT 1781/11). PAOLINI Alfonso, infatti, poco dopo comunica quest'intenzione di IAQUINTA di tornare a Milano a DILETTO Alfonso.

Inizialmente DILETTO Alfonso è un po' titubante; però poi, dopo averci riflettuto, dice di farlo andare e che ne avrebbero parlato l'indomani sera (prog. 4518 RIT 1781/11 del 12 ottobre).
Ed è così che i sodali si trovano alla cena del 13.10.2011. Dai passaggi delle intercettazioni non v'è alcun dubbio che il gruppo stia verificando la bontà, benchè IAQUINTA, di ritorno dal nuovo viaggio a MILANO, abbia indicato quell'affare come una fregatura. L'affare non va in porto, ma ciò non toglie che IAQUINTA Giuseppe abbia condiviso la sua azione imprenditoriale con gli esponenti di vertice del sodalizio, al servizio del quale mette le sue competenze tecniche. D'altro lato, che si tratti di un affare del sodalizio, e non dei singoli, è dimostrato non solo dalle parole di IAQUINTA sopra riportate (l'affare lo dobbiamo fare noi) ma anche dal coinvolgimento di PAOLINI Alfonso, che non è un imprenditore edile.
In tali considerazioni sono destinate a frenare le argomentazioni difensive dell'imputato che ha sminuito il suo ruolo nell'affare, sostenendo di essersi solo interessato per dare un consiglio ad amici, senza nemmeno sapere quali fossero i loro propositi.

Ma la presenza acclarata di IAQUINTA a riunioni alla presenza del sodalizio non si ferma qui.
Egli, infatti, è presente ad un incontro del 24.1.2012 al quale partecipano BRESCIA, PAOLINI Alfonso, SARCONE Nicolino, IAQUINTA Giuseppe e GUALTIERI Antonio (cfr. testimonianza Maresciallo Cotza).
Ancora nel corso del servizio di OCP n. 61 del 10.3.2012 viene documentato un pranzo presso il New West Ranch di BRESCIA Pasquale, a cui partecipano PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale, l'Appuntato Salpietro Domenico, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio classe 1955, IAQUINTA Giuseppe e GUALTIERI Rocco, nonché altri soggetti (cfr. produzione udienza 20.5.2016 Vol. D).
Di questi due incontri non sappiamo nulla, ma è certo che agli stessi partecipano esponenti di spicco della consorteria, circostanza altamente significativa di come la convivialità sia affiancata dalla discussione di questioni di interesse per il gruppo. D'altro lato, prova ne sono le riunioni, apparentemente conviviali, fin qui analizzate, da quella al ristorante di BRESCIA del 21.3.2012 a quelle ai laghi di Tibbia organizzate per discutere dell'affare Bludo e della operazione immobiliare a Milano.
Ma è l'intero processo ad avere dimostrato che le riunioni fissate dai sodali ben raramente si limitano alla convivialità. In tale senso è stato esplicito il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, parlando proprio di IAQUINTA, a domanda precisa sottopostagli da Tribunale all'udienza del 10.10.2017 ha puntualizzato che quando si parla di riunioni si tratta di riunioni di 'ndrangheta: *"Vabbè, ma questo non è di per sé determinante, a me interessa sapere, come e se Iaquinta ha partecipato a incontri, riunioni, se ha parlato con Sarcone, se parlava con Diletto, se parlava con LAMANNA, di questioni che riguardassero le attività illecite compiute dall'associazione....VALERIO:"quando si intende riunione, queste sono di 'ndrangheta siamo parlando"*.

Le considerazioni svolte sarebbero già sufficienti per ritenere ampiamente dimostrata la penale responsabilità dell'imputato. Ma il dibattimento ha restituito una ricchezza di prove che va ben oltre quanto indicato.

Innanzitutto vi è l'apporto dichiarativo fornito dai tre "nuovi" collaboratori di giustizia, che ha permesso di aggiungere ulteriori prove a quelle già acquisite e di disvelare, *funditus*, la reale valenza di vicende già emerse *aliunde* e già di per sé altamente significative della partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato.

Punto di partenza indiscutibile è che tutti e tre i collaboratori, GIGLIO Giuseppe, MUTO Salvatore e VALERIO Antonio inseriscono IAQUINTA Giuseppe nell'organigramma del sodalizio 'ndranghetistico emiliano.
Le loro propalazioni accusatorie sono indipendenti, perché ciascuno di loro fornisce il proprio apporto conoscitivo autonomo e differente ma, allo stesso tempo, omogenee e coerenti tra loro.
I collaboratori, pur escludendo una affiliazione formale dell'imputato, descrivono IAQUINTA Giuseppe come soggetto stabilmente a disposizione del sodalizio criminale emiliano specificando in maniera precisa, concreta e coerente i contenuti di questa sua condotta partecipativa.
GIGLIO, rispetto agli altri due collaboratori, ha riferito che la sua conoscenza è *de relato* per averlo saputo da BLASCO, ma ciò non toglie peso alla sua dichiarazione, trattandosi di notizia ben nota alla sua fonte di conoscenza e perfettamente coerente con l'attività illecita che BLASCO avrebbe condotto con IAQUINTA, sarebbe a dire quella di falsa fatturazione che, come noto, rappresenta l'attività elettiva del sodalizio. Sul punto specifico si tornerà.
Qui preme evidenziare come i due collaboratori MUTO Salvatore e VALERIO Antonio hanno delineato in termini specifici coerenti e concreti la figura ed il ruolo assunto da IAQUINTA nel sodalizio.
E così, VALERIO Antonio lo ha definito come soggetto che dava lustro all'organizzazione agli occhi della opinione pubblica. La sua figura, dice il collaboratore, era una carta pubblicamente spendibile, ed era più volte stata spesa dall'associazione per darle quella parvenza di liceità che il sodalizio ricercava continuamente. IAQUINTA era, insomma, la figura pubblica dell'associazione, il volto da mettere in mostra anche in ragione della notorietà e della positività della immagine del figlio. Per questa ragione, la sua presenza aveva tanto peso negli eventi pubblici. Emblematica di tale ruolo era stata la sua partecipazione alla cena con il politico PAGLIANI. In altri termini, il suo contributo principale era proprio quello di dare lustro all'associazione. Per questo era a conoscenza di tutte le attività di 'ndrangheta che si svolgevano a Reggio Emilia, in quanto ne veniva puntualmente messo a conoscenza dai SARCONE, da BLASCO e da PAOLINI, i quali spesso si recavano a casa sua. IAQUINTA Giuseppe presenziava sempre alle riunioni del gruppo quelle riunioni di 'ndrangheta che servivano a *"sodalizzare"* ... *"decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno, le riunioni a questo servono, questo è il senso"*.
IAQUINTA, in questo suo ruolo, era uno dei *quattro amici al bar*, insieme a Antonio MUTO cl.1955, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, ossia coloro che avevano il ruolo di attuare e diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le fondamentali strategie di azione del gruppo ideate, di norma, dai "due massimi strateghi". SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.
Certo è che in questo suo ruolo, IAQUINTA non era "inattivo": egli, come tutti gli imprenditori del sodalizio faceva falsa fatturazione e partecipava alle più disparate attività del sodalizio.

Assolutamente significativa della genuinità delle dichiarazioni del VALERIO è la circostanza che egli ha candidamente ammesso di avere appreso dell'affare di Milano solo in dibattimento e di non sapere nulla né in merito al furto degli ombrelloni né in all'AFFARE BLINDO che per lungo tempo è stata la prova regina della responsabilità dell'imputato, pur spiegando che era certamente uno degli affari rientrante nelle potenzialità dell'imputato.
Non solo.
VALERIO, nel descrivere le riunioni mafiose tenute in merito all'AFFARE OPPIDO - un affare di assoluto rilievo per la consorteria, le cui dinamiche interne erano state così fortemente destabilizzate da quell'affare (cfr. Cap. XIII) - non ha in alcun modo affermato la presenza alle stesse di IAQUINTA, riferendo di non averne memoria, con ciò dimostrando, ancora una volta, la genuinità delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di IAQUINTA e l'assoluta assenza di astio.

Perfettamente aderenti al racconto di VALERIO sono le propalazioni di MUTO Salvatore che, ove possibile, ha aggiunto concreti dettagli assolutamente significativi della partecipazione alla associazione da parte di IAQUINTA. Costui, ha spiegato il collaboratore, al pari di MUTO Antonio cl 55, BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso era soggetto particolarmente vicino a SARCONE Nicolino. A costoro, in quanto "persone pulite" SARCONE si affidava per dare la parvenza di legittimità all'azione del sodalizio, garantendogli contatti e collegamenti con la società reggiana e con il tessuto economico della stessa, offrendo nuovi contatti anche per il sistema della falsa fatturazione. Questo ruolo li avrebbe portati, con il passare degli anni, ad avere "la maggiore" come normalmente accade nei locali di 'ndrangheta, e così come era avvenuto per suo zio MUTO Tommaso, consentendo loro di ritirarsi "in buon ordine", mantenendo il ruolo di consiglieri.
Nell'ambito del sodalizio, dice il collaboratore, IAQUINTA faceva certamente falsa fatturazione con soggetti intranei al sodalizio (il cugino CURCIO Salvatore, detto Volpone, titolare della società Edil Curcio, in stretti rapporti di "lavoro" con BELFIORE Carmine, FRONTERA Francesco, SARCONE Carmine, DILETTO Alfonso, SESTITO Salvatore e altri), tuttavia, in questo ambito, il vero ruolo di IAQUINTA era quello di portare al sistema anche nuove imprese desiderose e bisognose di fare false fatture. IAQUINTA PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale davano il contributo nella falsa fatturazione non solo affinchè l'ndrangheta espandesse la sua ricchezza, ma anche per imporre il loro dominio nei rispettivi "quartieri", ne rispettivi territori. Se da un alto, infatti, costoro erano in grado di espandere il sistema grazie alla loro "affidabilità" e alla "credibilità sociale", dall'altro aumentavano il loro prestigio e la loro forza anche perchè massimamente vicini ai vertici del sodalizio, in primo luogo a SARCONE Nicolino.
Il coinvolgimento di IAQUINTA negli affari della consorteria comportava la partecipazione a molteplici riunioni, in cui si parlava sempre del sistema delle fatturazioni, degli appalti e, in generale, di "tutto" .

Si è già detto che anche GIGLIO Giuseppe - dei tre collaboratori senza dubbio meno informato, sulla figura di IAQUINTA ma non per questo meno attendibile degli altri per le

ragioni indicate - ha riferito di avere saputo da BLASCO che IAQUINTA faceva falsa fatturazione con lui.

Il quadro delineato dai collaboratori è inequivocabile, ed è perfettamente corrispondente a quello che il Tribunale ha tratto dalle due vicende ricostruite in apertura relative alla partecipazione di IAQUINTA alla cena del 21.3.2012 con il politico PAGLIANI e all'AFFARE BLINDO.
In questo senso le due vicende e le prove oggettive su cui le stesse si fondano rappresentano un formidabile riscontro all'apporto dichiarativo dei due collaboratori. Per altro, l'AFFARE BLINDO presenta una propria autonomia rispetto alle dichiarazioni dei due dichiaranti che, proprio per questo, rappresenta, *a fortiori*, riscontro alle stesse.
Ma vi è di più. Con specifico riferimento all'impegno nella attività di falsa fatturazione svolta dall'imputato, alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, perfettamente coerenti alle acclarate dinamiche operative del sodalizio ed appartenenti ad una circolarità di notizie costituenti il fondamentale patrimonio conoscitivo dei suoi esponenti, si aggiunge un dato probatorio che riscontra in modo oltremodo puntuale il dichiarato del collaboratore MUTO Salvatore. In sede di perquisizione è stato infatti ritrovato in casa di IAQUINTA un biglietto da visita della EDILCURCIO, con sede in Corte dei Frati, via Bellaria, 14, che è la azienda di CURCIO Salvatore, detto Volpone, cugino di MUTO Salvatore, e con il quale IAQUINTA aveva in atto da tempo una attività di falsa fatturazione. Per questo il collaboratore conosceva la famiglia IAQUINTA ancor prima di avere personalmente conosciuto l'imputato tramite LAMANNA.

La puntualità, la precisione, la concretezza, la coerenza e la convergenza delle propalazioni accusatorie dei tre collaboratori, nonché la forza e la pervasività dei riscontri sinora indicati è tale da impedire, già, qualsiasi dubbio in ordine al giudizio positivo di attendibilità delle dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore sulla partecipazione di IAQUINTA Giuseppe al sodalizio.

Ma i riscontri ai collaboratori portati dalla accusa non sono terminati. Di essi è necessario rendere conto non solo perché essi vanno ad implementare, cementificandolo, il giudizio di attendibilità dei dichiaranti, ma anche perché, per questa via è possibile apprezzare ulteriori vicende parimenti dimostrative della fondatezza dell'assunto accusatorio.
Partendo dalle dichiarazioni di GILIO Giuseppe, le sue dichiarazioni relative all'affare immobiliare nella zona di Milano sono state pienamente riscontrate dalle intercettazioni sopra indicate, grazie alle quali è stato compiutamente ricostruito questo affare di cui, peraltro GIGLIO si era disinteressato.
Sono stati inoltre trovati riscontri anche rispetto all'affermazione del collaboratore GIGLIO Giuseppe, circa una donna conosciuta da IAQUINTA Giuseppe, assunta in qualità di dipendente in una delle aziende riconducibili a COSTI Omar, grazie all'intervento di altri esponenti del sodalizio. Come emerge dalla nota acquisita con il consenso del difensore, gli inquirenti hanno proceduto ad eseguire una ricerca tra le società riconducibili a COSTI Omar restringendo il campo di ricerca alle società che si occupavano di telefonia ed al personale dipendente di sesso femminile. Il risultato della ricerca è stato poi incrociato con la banca dati

SDI delle Forze di Polizia ed in seguito con i dati contenuti nelle intercettazioni registrate nel corso dell'indagine *AEMILIA*

Dall'incrocio dei dati è risultata che tra le dipendenti di COSTI Omar, vi era tale PODOSINNIKOVA Ekaterina, assunta presso la società SINK s.r.l. (per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2013), ed utilizzatrice dell'utenza telefonica 3887559890 (come da interrogazione alla banca dati SDI). La medesima utenza è risultata essere in contatto con IAQUINTA Giuseppe in data 24.1.2015 (Prog. 92 RIT 197/15). Tale chiamata senza risposta è collocata tra diverse chiamate effettuate da IAQUINTA Giuseppe, ad un'altra utenza 3453267597 a lui intestata ed in uso ad una donna di origine dell'est Europa, mentre il cellulare di IAQUINTA Giuseppe impegna la cella telefonica di Via Pavese 2 di Porto Mantovano (MN) comune di residenza di PODOSINNIKOVA Ekaterina (prog. 82,83,84,85,86,87,89,90,93,94, RIT 197/15 - tutte chiamate senza risposta). Dalle telefonate del 26.1.2015 (progrr. 139,157,158,161,162,163 RIT 197/15) si evince che la donna sta per iniziare a lavorare in un night della zona di Mantova, e che chiede ed ottiene da IAQUINTA Giuseppe l'acquisto di un'autovettura o di colore nero o rosso. Infatti sempre nel pomeriggio del 26.1.2015, quando l'utenza di IAQUINTA Giuseppe aggancia le celle di via Medole 5 e di via Rovo a Mantova, che coprono il territorio in cui è ubicata la concessionaria Toyota Auto Breda di via Marmirolo a Porto Mantovano (MN), tra l'utenza di IAQUINTA Giuseppe e quella in uso alla donna, intercorrono delle chiamate dalle quali si deduce che stanno provando il collegamento Bluetooth con un'autovettura.

Come noto il 28.1.2015 IAQUINTA Giuseppe viene tratto in arresto ed i contatti tra lo stesso e la donna si interrompono.

In data 4.5.2016 però, il Maresciallo Giovanni Gostoli del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Mantova (che aveva collaborato alle attività investigative per quanto attiene alla zona della bassa Lombardia), libero dal servizio, transitando sul luogo dove era in corso lo spegnimento dell'incendio di un'autovettura in uso ad un cittadino russo, aveva notato IAQUINTA Giuseppe, tornato nel frattempo in libertà, in compagnia di una donna dai tratti somatici tipici dell'Est Europa la quale in quella occasione si allontanava a bordo di un'autovettura Toyota intestata proprio a PODOSINNIKOVA Ekaterina. IAQUINTA Giuseppe invece si allontanava dal luogo a bordo di una Fiat 500X targata FB646RX intestata al figlio Vincenzo. Per quanto attiene all'autovettura Toyota Yaris in uso alla donna (di colore nero come emerso nelle intercettazioni), veniva acquisita presso la concessionaria Toyota Autobrema srl di Porto Mantovano (MN), l'accettazione proposta di vendita effettuata il 26.1.2015, ossia lo stesso giorno in cui dalle intercettazioni risultava che IAQUINTA Giuseppe si era recato nel medesimo comune con l'intenzione di acquistare una macchina alla donna.

Al medesimo documento, è allegata una distinta di bonifico dell'importo di 2000,00 euro datata 27.1.2015 eseguito da IAQUINTA Giuseppe a titolo di caparra/anticipo per l'acquisto della Toyota Yaris targata EY503TC di colore nero, dal suo conto corrente avente IBAN IT/76/A0800157670000003. Dal contratto di vendita si evince inoltre che come recapito telefonico di PODOSINNIKOVA Ekaterina viene lasciato il numero di telefono 3453267597 in uso alla stessa ed in contatto con IAQUINTA Giuseppe. Ad ulteriore riprova, da verifica in banca dati SDI inoltre, è emerso che la suddetta autovettura in data 23.7.2016 alle ore 03:39

veniva controllata in Desenzano del Garda (BS) via Marconi, da personale del Commissariato di PS del medesimo comune con alla guida PODOSINNIKOVA Ekaterina
In tal modo le parole del GIGLIO secondo cui una donna, frequentata da IAQUINTA Giuseppe era stata assunta in una ditta di COSTI Omar hanno trovato pieno riscontro.

Focalizzando l'attenzione sule dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore, va innanzitutto evidenziato che ben prima delle sue propalazioni era emerso un dettaglio, originariamente sottovalutato, riferito dall'Appuntato Presta chiamato a deporre sugli approfondimenti svolti sulla figura di BRESCIA Pasquale sulla base del materiale in sequestro. In quella occasione (cfr. udienza 11.4.2017) il teste aveva riferito che all'interno di una piccola agenda di colore nero, anno 2007, era indicato il contatto del Centro Nautico Le Castella " *Questo contatto telefonico relativo a questo Giuseppe o Giancarlo, come viene messo qui tra parentesi e com'era riportato nell'agenda, sono utenze che risultano in contatto con Battaglia Pasquale, per esempio, nell'estate del 2011. In questo caso si parlava di un problema che era sorto con una barca di Giuseppe Iaquinta, che poi è stato risolto. Era una diatriba per il pagamento del posteggio di questa barca.*"
Sulla base di questo spunto investigativo sono state rianalizzate le conversazioni telefoniche così come sopra riportate che hanno disvelato come, anche in questo caso, la vicenda per la quale IAQUINTA aveva investito immediatamente PAOLINI, aveva travalicato il significato della mera vicenda in sé, rappresentando un fatto che investiva l'intero gruppo così come riferito da MUTO Salvatore, che ha evidenziato che a Cutro il porto è gestito dalla 'ndrangheta che non fa pagare i suoi esponenti.
Tra questi IAQUINTA Giuseppe, per il quale si sono mossi i suoi esponenti (*"sta facendo alzare tutto il mondo"*).
Viene quindi discusso su come gestire la vicenda. Alla fine viene deciso che la barca deve essere tolta a quel Falcone Antonio che l'aveva gestita e data ad altri soggetti, che l'avrebbero tenuta, e questo per il tramite di BATTAGLIA Pasquale. Di ciò che accade è PAOLINI Alfonso a fare, come al solito, un puntuale resoconto a BRESCIA che si trova al nord, raccontandogli che ha avuto uno scontro con Falcone Antonio, che era quello che teneva la barca a IAQUINTA, accusato di avere trattenuto dei soldi che, secondo IAQUINTA, non doveva avere. Racconta quindi che grazie al suo intervento Falcone si era dovuto piegare alla sua volontà e restituire i 500 euro perché *"quando sei a casa dei cristiani ti devi comportare come ti devi comportare... non hai capito?"*. Di analoga valenza, sia pure minore, la vicenda della riparazione dello pneumatico per la quale IAQUINTA coinvolge, sempre tramite PAOLINI SARCONE Nicolino.

Ben più significativa, nell'economia complessiva del giudizio, è invece la ben nota vicenda relativa al furto degli ombrelloni dalla residenza estiva posta nel villaggio (condominio) di Porto Kaleo.
Sulla questione degli ombrelloni riferita da MUTO, le intercettazioni sopra descritte, che danno conto del coinvolgimento non solo di PAOLINI, ma anche di VILLIRILLO e di LAMANNA, riscontrano puntualmente il coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda, al di là di altra plausibile ragione se non quella rappresentata dal collaboratore, non risultando un

interesse diretto del vertice del sodalizio nei fatti, così come non emerge quello di VILLIRILLO Romolo o di SARCONE Nicolino.
Inoltre, nelle intercettazioni si coglie il riferimento a Gentile, accusato di essere l'autore del furto, così come perfettamente indicato dal collaboratore MUTO Salvatore al quale, anche per questa via, deve essere attribuita piena attendibilità dichiarativa, avendo fornito dichiarazioni precise, coerenti ed ancorate a fatti concreti, che trovano un riscontro negli sviluppi della vicenda così come ricostruibili dalle intercettazioni e dai personaggi che dalle stesse emergono.
Va peraltro precisato che le dichiarazioni di MUTO Salvatore trovano un significativo riscontro, idoneo a corroborare il giudizio positivo di attendibilità del suo apporto dichiarativo nelle conversazione (ascoltata dal Collegio) in cui LAMANNA Francesco, proprio parlando con MUTO Salvatore, dà prova di conoscere Scandale Salvatore, "quello dei cavalli" ossia il titolare del maneggio dove sarebbe stato fatto il primo incontro ed al quale dice che si devono incontrare per aggiornarsi su un imbasciata (prog. 3134 RIT 1685/11).

La vicenda, anche prima della collaborazione di MUTO Salvatore, era già ampiamente significativa della partecipazione di IAQUINTA Giuseppe all'organizzazione mafiosa, siccome dimostrata dall'altrimenti ingiustificato coinvolgimento, addirittura, dei vertici del sodalizio in una vicenda assolutamente priva di qualsiasi rilevanza collettiva. Del resto non è affatto raro, e non deve quindi stupire, che fatti apparentemente bagatellari finiscano per assumere un'importanza inversamente proporzionale allo scarso spessore che gli stessi oggettivamente hanno, finendo per elevarsi a vicende significative dell'esistenza stessa della associazione criminosa, delle sue dinamiche operative e dei suoi rapporti di forza.
Non pare fuor d'opera evocare alla mente la vicenda appartenente alla storia giudiziaria del radicamento mafioso sul territorio reggiano, relativa al furto dell'escavatore ad un imprenditore protetto dal sodalizio TURRÀ Roberto (Cfr. posizione AMATO Alfredo e AMATO Francesco).
Orbene, anche in questo caso, il fatto, in sé davvero insignificante, non solo aveva determinato l'intervento immediato dei vertici della consorteria, ma stava, addirittura, per scatenare una guerra di mafia fra i cutresi della cosca GRANDE ARACRI e quelli di San Leonardo della cosca Trapasso, perché a costoro si imputava il furto degli ombrelloni.
Già in passato si erano verificati episodi di questo genere all'interno del villaggio. Questa volta, tuttavia, quel comportamento non poteva essere tollerato, perché in quell'occasione, ad essere colpito, non era un *quisque de populo*, ma un appartenente alla consorteria: IAQUINTA Giuseppe che, peraltro, occupava un ruolo di spicco all'interno della stessa. Insomma, quella volta era stato perpetrato uno sfregio all'associazione criminosa ed occorreva reagire. Per questo era intervenuto LAMANNA, che aveva buoni rapporti con il reggente della famiglia dei TRAPASSO, ed erano state indette due riunioni affinchè fosse individuato il responsabile e fosse fatta giustizia. Una riunione si tenne proprio a San Leonardo di Cutro; un'altra riunione in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo Scandale Salvatore. L'esito delle riunioni portò all'attivazione di indagini da parte della 'ndrangheta, condotte dalla famiglia dei Trapasso che invocava la estraneità ai fatti. In questo contesto emerge la capacità della 'ndrangheta, infiltrata nel territorio, di svolgere indagini efficaci, in grado di trovare i responsabili di fatti di questo tipo e di imporre sanzioni per i responsabili che vengono

individuati, ma anche a coloro che non vogliono parlare: picchiati ed intimiditi finiscono per parlare, consentendo il raggiungimento del risultato, l'individuazione dei responsabili.
In questo caso occorsero alcuni mesi.
In tal modo, grazie alla collaborazione di MUTO Salvatore è stata disvelata compiutamente la valenza della vicenda e le dinamiche mafiose sottesa alla stessa, sebbene gia evincibili, in maniera ovviamente più limitata, dalle prove sino a quel momento raccolte.

Anche rispetto a questa vicenda si è assistito all'ennesimo fallimento delle argomentazioni difensive.
Come si è avuto modo di apprezzare, IAQUINTA Giuseppe e il figlio Vincenzo sostengono di essersi limitati, una volta subito il furto, a ricomprare gli ombrelloni tramite Sestito Domenico, custode-amministratore del condominio, escusso in dibattimento su richiesta della difesa. Costui ha confermato la linea difensiva degli imputati sottolineando che, avvertito del furto da IAQUINTA, aveva provveduto a ordinare ed acquistare nuovi ombrelloni, che gli aveva poi consegnato. A dimostrazione di ciò la difesa ha prodotto in udienza la fattura di acquisto e una dichiarazione resa per iscritto dal Sestito in data 22.10.2015.
Occorre premettere che dalla conversazione registrata al prog. 10121 RIT 1221/11 del 28.6.2011 si evince, pacificamente, che VILLIRILLO Romolo, dopo essere stato chiamato in causa da PAOLINI, aveva contattato Sestito Domenico per cercare di risolvere, al più presto, la questione. I due intrattengono un dialogo dal quale si apprende che Sestito viene a conoscenza poco prima del furto degli ombrelloni subito da IAQUINTA. Non solo, di fronte alla richiesta di VILLIRILLO di risolvere urgentemente la questione (anche temporaneamente, almeno fino al 5 di luglio – data indicata tra l'altro da IAQUINTA alla TAFFINI - perché poi se ne sarebbero andati) Sestito risponde che ciò non è possibile perché gli ombrelloni vanno ordinati alla ditta produttrice che si trova a Pisa e che nessuno nei dintorni vende quegli ombrelloni. In altri termini, Sestito non dice a VILLIRILLO di averli già ordinati e che quando sarebbero arrivati li avrebbe consegnati a IAQUINTA.
Eppure, dagli accertamenti svolti sulla documentazione esaminata e prodotta dalla difesa risulta che il DDT della fattura 956 del 30.6.2011, è datato 27.6.2011 e riporta come data di affidamento al corriere GLS, quella del 5.7.2011.
Pare evidente che quell'ordinativo non è quello con il quale si vorrebbe dimostrare che la vicenda era stata chiusa con l'acquisto di nuovi ombrelloni, ma uno antecedente, posto che il furto è avvenuto il giorno dopo e SESTITO Domenico ha dato ampia prova, in quella conversazione, di non averne la disponibilità di ombrelloni, in quanto quelli ordinati erano evidentemente destinati ad altro uso.
Ulteriore conferma di ciò deriva dagli accertamenti - svolti proprio in seguito alle dichiarazioni rese dal Sestito – effettuati sulla impresa produttrice degli ombrelloni e sulla sua capacità di evadere gli ordinativi; da tale accertamenti è emerso che questi non vengono evasi lo stesso giorno in cui vengono fatti, ma circa 20-30 giorni dopo (cfr. produzioni 28.9.2016 contenute, per mero errore materiale di sistemazione informatica delle cartelle, non avendo IAQUINTA scelto il rito abbreviato, in una sottocartella del rito abbreviato: depositi> cart 24-udienza 28.9.2017> atti indici). Ciò vale a smentire, ulteriormente, le dichiarazioni testimoniali rese da Sestito Domenico, posto che rispetto alla fattura prodotta e al relativo documento di trasporto, la scomparsa degli ombrelloni sarebbe dovuta avvenire i primi di

giugno, circostanza evidentemente contrastante con tutte le acquisizioni probatorie che collocano indiscutibilmente il fatto in data 28.6.2011. Detto altrimenti: rispetto al furto del 28.6.2011, anche laddove Sestito avesse ordinato immediatamente gli ombrelloni, questi sarebbero arrivati solo dopo 20-30 giorni, in ciò confermandosi l'indisponibilità immediata degli ombrelloni, così come nella sostanza prospettato da Sestito stesso a VILLIRILLO nella conversazione indicata.

I tentativi del testimone di fornire spiegazioni alla incongruenza indicata – altalenanti tra "non ricordavo di avere fatto l'ordinativo" e "avevo fatto l'ordinativo per IAQUINTA e gli altri soggetti che avevano subito analoghi furti" - non hanno in alcun modo convinto il Tribunale, per la loro irragionevolezza di fronte alla inconciliabilità storica e cronologica degli accadimenti e alla spontaneità della risposta fornita, nell'immediatezza dei fatti, dal SESTITO stesso al VILLIRILLO che gli chiedeva una soluzione urgete al problema.

Infine, meritano di essere evidenziati ulteriori riscontri portati dalla accusa al narrato di MUTO Salvatore i quali, sia pure relativi alle vicende calcistiche di IAQUINTA Vincenzo, sono, da un lato, in grado di contribuire a rafforzare il giudizio di affidabilità dichiarativa del collaboratore rispetto ad un tema mai emerso in precedenza e, dall'altro, di dimostrare come la consorteria avesse manifestato, interessatamente, il proprio impegno per risolvere il problema legato allo scarso utilizzo di IAQUINTA Vincenzo nelle squadre calcistiche in cui militava. Di essi ha riferito l'appuntato Presta all'udienza del 19.12.2017.

Quanto all'intervento maggiormente risalente nel tempo, quello svolto nei confronti della società calcistica Udinese, gli accertamenti svolti hanno permesso di accertare come, in effetti, nel periodo di riferimento, GRANDE ARACRI Ernesto fosse detenuto. Sono inoltre state fatte indagini sul conto di PORCHIA Rosario, il soggetto che MUTO dice essere stato incaricato di recarsi a Udine. Da quelle indagini è emerso che egli ha sposato CIAMPA' Stella, figlia di CIAMPA' Giovanni e GRANDE ARACRI Bettina, sorella di GRANDE ARACRI Nicolino e GRANDE ARACRI Ernesto. Quindi, sostanzialmente, è stata acquisita la prova del legame parentale tra GRANDE ARACRI Ernesto e il soggetto incaricato PORCHIA Rosario.

In quello specifico periodo è stata altresì documentata una frequentazione tra i due. Ed invero, tre giorni dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 18.1.20106, il nucleo operativo radiomobile di Crotone aveva notato GRANDE ARACRI Ernesto insieme a PORCHIA Rosario in località Scarazze di Cutro, circostanza che denota come egli non fosse semplicemente il marito di una nipote, ma che tra i due ci fossero altri rapporti, valorizzati da GRANDE ARACRI Ernesto. Non a caso, qualche mese prima che IAQUINTA Vincenzo fosse trasferito dall'Udinese alla Juventus, erano stati registrati due colloqui in carcere con lui oltre che con gli stretti familiari (la moglie e i figli).

Ben più pregnanti i riscontri riferibili al secondo degli interventi che la cosca avrebbe programmato di effettuare in favore di Vincenzo IAQUINTA riferiti da MUTO, sarebbe a dire quello nei confronti della Juventus. In questo caso soccorrono le intercettazioni telefoniche dimostrative del forte astio che i sodali, nelle conversazioni tra di loro, esprimono nei confronti dell'allenatore della Juventus, Antonio Conte, ogni volta che IAQUINTA Vincenzo non viene messo in campo.

Va per altro incidentalmente evidenziato che è lo stesso Vincenzo IAQUINTA a lamentarsi del trattamento ricevuto dall'allenatore, e lo fa, guarda caso, proprio con TATTINI Roberta alla quale - da quanto si comprende distintamente nella famosa telefonata del 20.6.2011 con il marito dopo la cena a casa di GUALTIERI e dopo l'incontro al bar Toscanini di Reggiolo - racconta con dovizia di particolari, non acquisibili da fonti pubbliche, la sua attuale situazione personale-calcistica: *"Roberta - Eh, ti volevo dire che è una bella operazione, e poi che... comunque che ragazzo, eh! Guarda, una persona di un'umiltà... Fulvio - Ah, lo immagino (inc. voci sovrapposte). Roberta - Guarda, è arrivato lì... Fulvio - Ma perché lo mandano via? Roberta - (inc. voci sovrapposte). Eh? No, lui vuole... Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Lui vuole giocare. Sai che ha ancora il taglio in testa dove ha preso la gomitata, che si vede tantissimo? Fulvio - Mh. E cosa dice della Juventus? Niente, cosa vuoi che dica? Roberta - Ha detto: Dio mio, Dio mio! Guarda, è meglio stare zitti," così ha detto. Era molto arrabbiato perché lui adesso domattina parte da Bologna, che prende il volo per Lamezia, che va... Lui è di Cutro, lui non , non .. ha la casa giù dove sta protetto, e va giù. Fulvio - Sì, sì. Roberta - Sta giù fino al 5 di luglio. Fulvio - Ah, capito. Roberta - In vacanza. Fulvio - Mh, mh. Roberta - Fa: Io preferisco andare lì perché sono... sono protetto. Io non ho bisogno di andare in Sardegna. Insomma, io sono a casa mia, ho i miei tre figli e lì so che possono tutti girare tranquilli" Fulvio - Ma come mai? Che cosa è successo di... inc pronuncia non chiara)? Che non gli piace là la dirigenza? Roberta - No, però da quello che ho capito... adesso io non mi sono... però non è molto contento. Fa... tra l'altro fa: C'era Conte che m'ha chiesto di rientrare prima, cioè, perché ho fatto l'infortunio e voglio vedere," fa: Oh, io rientro con gli altri. Cioè, non è che.. !"Mi diceva che è stato al matrimonio di Bonucci e di... Buffon. Fulvio - Ah, sì? Roberta - Sì. Fulvio - Bonucci s'è sposato oggi. Roberta - Non oggi. Ieri... ieri... Fulvio - Ieri. Roberta - Ah. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - C'era suo papà e suo zio. Fulvio - Ah. Roberta - Comunque è amatissimo, eh, lui è di... Reggiolo. Fulvio - Sì? Roberta - Ma lui è di Cutro, come Gattuso. Fulvio - Mh. Roberta - Sai... eh... a Reggio Emilia ci sono 15 mila persone di Cutro? Fulvio - Come mai?*

Ciò detto – che vale a corroborare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della TATTINI – preme evidenziare che vi sono una serie di telefonate (ascoltate dal Collegio) nel corso delle quali i sodali esprimono astio e disprezzo nei confronti dell'allenatore Antonio Conte che viene definito, ad esempio, da PAOLINI, "cornuto", "bastardo", "figlio di puttana" (prog. 7105 RIT 1781/11). Nel corso della telefonata interviene anche lo stesso SARCONE Nicolino. In altra occasione PAOLINI dice che se avesse Conte tra le mani lo prenderebbe a morsi in testa, "*la testa gli stacco*", (prog. 7549 RIT 1781/11). L'8.12.2011 SARCONE Nicolino telefona a PAOLINI Alfonso e gli dice che "*non l'hanno messo Iaquinta!*"; PAOLINI risponde: "*eh, lo so, poi ti spiego*", SARCONE Nicolino: "*Te l'hanno detto?*", PAOLINI: "*Poi ti spiego*", SARCONE: "*ora ho visto la formazione, ha messo a Quagliarella*", PAOLINI Alfonso: "*non c'è neanche, poi ti spiego, ho parlato oggi con uno di là*", e chiude la telefonata dicendo: "*Dobbiamo fare un salto noi poi*". SARCONE aderisce alla richiesta.

Nel complessivo contesto probatorio sopra indicato, il Collegio non nutre alcun dubbio circa il fatto che la pressochè quotidiana, pervasiva, frequentazione di soggetti appartenenti all'associazione mafiosa, dei suoi stessi vertici, assume un significato ben diverso da quello

della mera frequentazione personale, per assurgere ad elemento connaturato alla partecipazione stessa al sodalizio.
Lo stesso dicasi in ordine ai dimostrati rapporti diretti instaurati con GRANDE ARACRI Nicolino.
Va premesso, in proposito, che IAQUINTA Giuseppe è legato ai boss da stretti rapporti di parentela.
La moglie di IAQUINTA Giuseppe è Vittoria Sorrentino classe '62, sorella di Rosario SORRENTINO detto *Sainedda*, 'ndranghetista scomparso a Cutro per lupara bianca il 16.8.2000, nel contesto della faida generatasi in quegli anni tra la famiglia DRAGONE, sostenuta dal Sorrentino, e quella dei GRANDE ARACRI. Per tale omicidio, nell'ambito dell'indagine Scacco Matto, nel 2000 furono sottoposti a fermo GRANDE ARACRI Nicolino, COLACINO Giuseppe, MARTINO Vito, PETA Salvatore, BLASCO Salvatore e FRONTERA Francesco (cfr. produzione 8.3.2018, fermo disposto nell'operazione Scacco Matto).
Il nipote di IAQUINTA Giuseppe è BELFIORE Gaetano, fidanzato con Nicol Valentina GRANDE ARACRI, figlia del boss GRANDE ARACRI Nicolino.
Il suocero di Adele IAQUINTA classe '84, figlia di Giuseppe IAQUINTA, è CIAMPA' Domenico classe '50 fratello di CIAMPA' Salvatore classe '46, appartenenti alla famiglia che aveva finanziato gli omicidi di VASAPOLLO Nicola e RUGGIERO Giuseppe, commessi nel '92 a Reggio Emilia (cfr. Cap. XIII, dichiarazioni VALERIO).
La forza dei legami parentali con storici 'ndranghetisti e l'influenza che la stessa assume, anche per IAQUINTA, all'interno del sodalizio, è testimoniata da una rivelazione del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio. La propalazione attiene proprio all'uccisione di Rosario SORRENTINO detto Sainedda, che il collaboratore ha descritto con assoluta precisione e dettaglio, inserendola coerentemente in un contesto storico caratterizzato della guerra tra cosche rivali (i DRAGONE e i GRANDE ARACRI), ed in cui la volontà di dominio di GRANDE ARACRI si era attuata con la forza degli omicidi dei suoi nemici. Il racconto di VALERIO trova, poi, puntualissimi riscontri nel fermo di indiziati di delitto disposto nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino, in qualità di mandante, COLACINO Giuseppe, quale organizzatore, MARTINO Vito, PETA Salvatore, BLASCO Salvatore e FRONTERA Francesco quali esecutori materiali (cfr. produzione 8.3.2018, fermo disposto nell'operazione Scacco Matto). È in questo contesto che VALERIO si era trovato costretto a svolgere una lunga ed estenuante attività (da pranzo a cena) di convincimento di IAQUINTA e di MUTO Antonio circa il fatto che BLASCO - che nel corso di una riunione aveva fatto una uscita infelice sul cognato di IAQUINTA ucciso per lupara bianca - in realtà non sapeva nulla e non era coinvolto in quella vicenda. La realtà era evidentemente, ben altra, perché sia lui che BLASCO sapevano da anni che SORENTINO era stato ucciso, perché nemico dei GRANDE ARACRI. Ciò nonostante era necessario mantenere il silenzio per evitare di alterare gli equilibri interni costruiti sul filo della ambiguità e della omertà e che non avevano impedito a IAQUINTA Giuseppe di creare uno stretto rapporto con il mandante dell'omicidio, il boss GRANDE ARACRI Nicolino.

Ciò posto, si è già appurato, analizzando l'affare denominato PIANO CUTRO, che il 3.7.2011 IAQUINTA Giuseppe ha presenziato all'incontro fissato allo scopo presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

Il dibattimento ha tuttavia dimostrato che non si trattò affatto di un caso isolato, ma rientrante nel novero di altri reiterati incontri dovuti a stretti rapporti personali e che riguardavano anche il figlio Vincenzo.

E' innanzitutto pacifico che IAQUINTA Giuseppe il 9.8.2011 ha partecipato alla festa di matrimonio della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, con ABRAMO Giovanni.

Merita di essere qui sottolineato come in quel contesto IAQUINTA Giuseppe era, come al solito, "vittima" degli scherzi da parte di PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, non presenti in quella occasione, che gli dicevano telefonicamente che era stato video ripreso e fotografato al matrimonio della figlia del boss e che l'indomani la notizia sarebbe apparsa sulla stampa.

Quell'estate viene registrato un altro incontro tra IAQUINTA e GRANDE ARACRI Nicolino.

Si fa qui riferimento al pranzo avvenuto il 20.8. 2011 presso la casa di IAQUINTA Giuseppe all'interno del villaggio di Porto Kaleo. La circostanza è pacifica, anche perché documentata con fotografie pubblicate sul sito facebook di Castagnino Sabata, moglie di Mauro Francesco fratello della moglie di GRANDE ARACRI Nicolino.

Anche in questo caso l'imputato si è difeso cercando di minimizzare l'accaduto sottolineando che si trattò, nella sostanza, di un invito estemporaneo, dovuto al fatto che la sua casa è la prima che si incontra quando si accede al villaggio e, quindi, avendo visto GRANDE ARACRI lo aveva invitato come avrebbe fatto con qualunque altra persona.

In altri termini, aveva invitato nella sua abitazione il boss GRANDI ARACRI Nicolino per mera, usuale, cordialità, anche perché, essendo uscito dal carcere, egli aveva scontato le sue pene e, quindi, non vi era proprio nulla di male in quell'invito.

Anche in questo caso, tuttavia, gli accertamenti svolti hanno sconfessato le tesi difensive.

Le conversazioni telefoniche intercettate hanno dimostrato come, in realtà, si trattava di un pranzo per niente affatto casuale, ma ben organizzato, tanto da farne oggetto di plurime conversazioni nel corso di tutta la mattina di quel giorno. In quest'organizzazione sono coinvolti PAOLINI Alfonso, GUALTIERI Antonio, BELFIORE Gaetano e GRANDE ARACRI Domenico, il fratello del boss.

In questa fase organizzativa vengono captate alcune telefonate che dimostrano come non si trattasse solo di un pranzo conviviale tra amici o persone che si conoscono, ma che rappresentasse, come di consueto, l'occasione per parlare di affari. Tra queste la conversazione (prog. 5773 RIT 1573/11), nel corso della quale GUALTIERI Antonio, parlando con suo nipote GUALTIERI Salvatore gli dice che a mezzogiorno sarebbe andato a pranzo "con lui" e gli avrebbe parlato "del lavoro". In serata GUALTIERI Antonio, che si accinge a ripartire per Reggio Emilia, assicura al nipote di aver portato a GRANDE ARACRI Nicolino la 'mbasciata che lo riguarda (prog. 5786 RIT 1573/11).

In questo senso è positivamente valorizzabile anche il sottofondo udito dalla polizia giudiziaria e ascoltato dal Collegio nel quale GRANDE ARACRI Nicolino parla di un miglioramento da fare senza rovinare le persone, ottenendo le risposte di GUALTIERI e IAQUINTA. Ed invero, alle 14.23 PAOLINI Alfonso chiama suo figlio (prog. 2049 RIT 1781/11). Dal sottofondo si sente GRANDI ARACRI Nicolino dire *"l'importante è il miglioramento, però dobbiamo migliorare senza (inc.), rovinare le persone, aumentare (inc.)"*. IAQUINTA Giuseppe risponde: *"eh, pure io sono capace a... Se vengono qua ad aumentare (inc.)"*. E GUALTIERI Antonio che dice *"Avvocà, la prima batosta (inc.) o vivono*

o (inc.)". In questa valutazione non bisogna dimenticare che proprio in quel periodo GUALTIERI Antonio aveva accresciuto la sua posizione all'interno del sodalizio, avendo ottenuto direttamente dal boss il potere di affiancare, prima, e di sostituire, poi, VILLIRILLO Romolo nell'attività di investimento dei denari della cosca cutrese al nord. In questa sua attività stava portando avanti il PIANO CUTRO, per il quale aveva già messo avanti le trattative per la creazione di un pool di imprenditori cutresi operanti in Emilia; da lì a qualche giorno, il 25.8.2011, avrebbe indetto una riunione alla presenza della TATTINI e di Maffioletti Fabrizio e del fratello Ferruccio per inserire la società Metalma nel predetto pool di imprese. Addirittura, il 29.8.2011 Maffioletti (prog. n. 6151 del RIT 1573/11) confermava a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico.

Alla luce di tutti gli elementi evidenziati, allora, diviene altamente significativa della profondità dei rapporti intercorrenti tra IAQUINTA Giuseppe e GRANDE ARACRI Nicolino anche la telefonata registrata al prog. 195 RIT 666/12.

In questa conversazione IAQUINTA Giuseppe parla con il Brigadiere dei Carabinieri Spina Edoardo, all'epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Crotone. IAQUINTA gli dice di comportarsi bene a Cutro, ed il Brigadiere gli risponde che l'unico suo pensiero è quello di arrestare Mano di Gomma. A quel punto IAQUINTA Giuseppe gli dice di lasciare stare Mano di Gomma *"perché è un bravo ragazzo anche se lo arrestano sempre".*

La telefonata, inserita nel contesto fattuale e probatorio descritto, non pare davvero più confinabile alla mera battuta umoristica, assumendo piuttosto un significato rappresentativo di un rapporto stabile, profondo, confidenziale, connotato dalla condivisione di valori, azioni ed obiettivi, per di più rinsaldato da rapporti parentali.

Ma i rapporti tra GRANDE ARACRI Nicolino e IAQUINTA non si limitano a quelli indicati.

Non pare inopportuno in questa sede evidenziare che essi coinvolgono anche il figlio Vincenzo, a riprova della profondità dei rapporti, che vanno ben al di là di frequentazioni estemporanee.

MUTO Salvatore ha, infatti, riferito che IAQUINTA Vincenzo era solito andare a pesca con PAOLINI Francesco, nipote di PAOLINI Alfonso. Questa notizia gli era stata data proprio dallo stesso PAOLINI Francesco, che gli aveva anche detto che in alcune occasioni IAQUINTA Vincenzo portava una parte del pescato a GRANDE ARACRI Nicolino. A questo riguardo va evidenziato che il 29.6.2012 è stata registrata nella tavernetta dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino una conversazione ambientale (prog. n. 3 RT 586/12) nel corso della quale GRANDI ARACRI Nicolino, in presenza della moglie e di un altro soggetto, racconta che in un'occasione il giocatore di pallone (Vincenzo IAQUINTA) gli aveva portato del pesce che non era affatto fresco e glielo aveva fatto notare con una battuta *NICOLA: Che ti ho portato il pesce fresco..." così, colà... Gli ho detto... Gli ho detto Non per offenderti... Donna: Dice che sente le stesse cose. TAVERNETTA NICOLA: ..questi, il pesce, l'hanno visto solamente quando è stato pescato la prima volta, la freschezza. Questo è tutto pesce congelato." MARI". (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA: E l'hanno fregato. Insomma, no? L'hanno visto, che non capisce niente, e l'hanno fregato.*

Lo stesso MUTO Salvatore ha raccontato che aveva avuto diretto riscontro del fatto che GRANDE ARACRI Nicolino aveva fatto una battuta, dicendo che il pesce che gli aveva portato IAQUINTA Vincenzo non era fresco, tanto che MUTO gli aveva risposto che gli pareva una cosa strana dal momento che, per quanto a sua conoscenza, IAQUINTA Vincenzo

era un pescatore e che, quindi, se ne doveva intendere; GRANDE ARACRI Nicolino aveva chiuso l'argomento rispondendo che allora anche MUTO capiva poco di pesce, quanto IAQUINTA Vincenzo.
Pare ovvio che l'aneddoto, nel confermare la frequentazione di Vincenzo IAQUINTA di GRANDE ARACRI Nicolino e nel testimoniare gli stretti rapporti tra le due famiglie, attesta anche, ancora una volta, l'attendibilità del collaboratore di giustizia, perfettamente riscontrato dalla conversazione ambientale intercettata.
Vanno poi evidenziate due propalazioni di VALERIO Antonio e di MUTO Salvatore che, seppur attinenti a due differenti vicende, sono rappresentative del medesimo concetto, ossia del rispetto che IAQUINTA Vincenzo porta a GRANDE ARACRI Nicolino, evidentemente a conoscenza, o comunque avvezzo, alle dinamiche comportamentali da tenere nei suoi confronti.
Le dichiarazioni rese dai due collaboratori si inseriscono in un quadro probatorio che ne ha ampiamente confermato la rispettiva affidabilità dichiarativa.
E così, MUTO Salvatore ha aggiunto che Vincenzo IAQUINTA, dopo il matrimonio di ABRAMO Giovanni con la figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, era andato ad omaggiarlo per rispetto, al di là di qualsiasi legame parentale che, invece, lo legava all'altra figlia del boss, fidanzata con BELFIORE Gaetano, nipote di IAQUINTA Giuseppe.
Dal canto suo, VALERIO Antonio ha riferito di avere saputo da suo cugino BRUGNANO Antonio, detto Tartaricchio, presente ai fatti, che IAQUINTA Vincenzo, dopo avere vinto il campionato del mondo di calcio, aveva portato la somma di 5.000 euro a casa di GRANDE ARACRI Nicolino. Costui, in quel periodo era detenuto, quindi la somma era stata ricevuta dalla moglie Mauro Giuseppina. In quell'occasione era peraltro presente anche Giuseppe IAQUINTA.

Da ultimo, preme sottolineare un ultimo aspetto, concernente l'autodenuncia indirizzata alla DDA di Bologna nel 2013, con la quale IAQUINTA Giuseppe chiedeva che venisse aperto un processo a suo carico per il reato di cui all'art. 416bis c.p., chiedendo di accertare se i fatti indicati nella parte motiva, e posti a fondamento del provvedimento prefettizio di rigetto della iscrizione alla *White List*, corrispondessero a realtà, sostenendo la sua assoluta estraneità a qualsiasi legame con la criminalità organizzata calabrese e ai suoi esponenti.
Alla luce della ricchezza delle prove raccolte nei confronti di IAQUINTA Giuseppe, pare al Collegio che quella auto denuncia - peraltro priva di qualsiasi contributo conoscitivo a sostegno delle proprie rimostranze - altro non rappresenti se non una condotta strumentale alla attuazione di una strategia difensiva volta non solo, come legittimo, a negare strenuamente ognuna delle circostanze valorizzate dalla Prefettura, ma altresì a perpetrare una strategia del gruppo, laddove paventa una discriminazione razzista degli imprenditori cutresi da parte della Pubblica Amministrazione. Sotto tale aspetto la auto denuncia travalica la finalità meramente difensiva, divenendo strumentale al sostegno e alla diffusione della strategia portata avanti dall'intero sodalizio che, come visto, aveva deciso di reagire alla stagione delle interdittive antimafia e alla campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose condotta dalla stampa, cavalcando il tema della discriminazione, cercando in ciò anche appoggi di carattere politico (cfr. sopra e Cap XII).

In altri termini, anche questa callida condotta, appare al Collegio ampiamente dimostrativa della partecipazione di IAQUINTA Giuseppe alla associazione mafiosa di cui condivide azioni e strategie.
Echeggia, sullo sfondo, analoga denuncia che sporse, addirittura, GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti della Gazzetta di Reggio nel 2000, ritenendosi diffamato dalle notizie, veritiere, contenute in un articolo pubblicato su quella testata giornalistica il 17.3.2000 (cfr. produzioni udienza 12.12.2016), dando così la stura ad una strategia che poi sarebbe poi stata mutuata anche da IAQUINTA.

In definitiva, all'esito del dibattimento deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di IAQUINTA Giuseppe per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. essendo stata provata la sua stabile ed organica partecipazione al sodalizio mafioso emiliano secondo quelle modalità di azione descritte in apertura e che ora, dopo l'analisi di tutte le prove acquisite, possono essere comprese nella loro essenza.
IAQUINTA GIUSEPPE, grazie alla sua brillante carriera di imprenditore edile, alla sua incensuratezza, alla disponibilità di denaro e alla positiva immagine pubblica del figlio Vincenzo, noto giocatore della serie A di calcio e campione del mondo, rappresenta una delle figure maggiormente importanti, strategiche, all'interno del sodalizio criminoso.
Egli, infatti, ha messo a disposizione dell'associazione la sua figura e la sua azione per elevare l'immagine del gruppo e renderla presentabile ed affidabile agli occhi del mondo imprenditoriale, politico e, in generale, sociale, in modo da implementare la sua capacità di infiltrazione nella economia locale e quella di influenza politica in vista del rafforzamento della sua azione nonché, ove necessario, della sua sopravvivenza e della sua conservazione in momenti di fibrillazione o, comunque, particolarmente critici
In questo suo ruolo egli ha operato anche per dare dimostrazione della serietà dell'azione e degli intenti del gruppo nella perpetrazione di affari illeciti: l'AFFARE BLINDO e la attività di falsa fatturazione, che grazie a lui consentiva di trarre nuova linfa vitale, ne sono gli esempi più emblematici.
Si comprende allora compiutamente la ragione per la quale la figura e la azione di IAQUINTA Giuseppe si stagliano obliquamente lungo una pluralità di avvenimenti, rapporti, affari e vicende altamente significative della esistenza, della capacità operatività e della forza criminale dell'associazione mafiosa, alla quale egli ha prestato consapevolmente il suo contributo non solo attribuendogli credibilità e prestigio, ma anche partecipando fattivamente alle sue azioni, prendendo altresì parte alle molteplici riunioni fissate per adottare decisioni e fissare strategie operative di cui si è fatto anche portavoce diretto (cfr. autodenuncia).
In questa sua posizione strategica - che ha condiviso con PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio cl. 55, sia pure ognuno con le sue peculiarità - IAQUINTA Giuseppe era costantemente in contatto oltre che con molti degli esponenti di spicco del sodalizio, anche con i suoi vertici: non solo SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, ma anche GRANDE ARACRI Nicolino, con il quale ha intrattenuto rapporti ben differenti da quelli giustificabili in ragione della mera convivialità e riconducibili, piuttosto, ad una condivisione di azione significativa di un'appartenenza comune, peraltro rinsaldata da vincoli familiari acquisiti.

Come si dirà da qui a poco, anche la stessa detenzione illegale di armi da parte di IAQUINTA si è estrinsecata secondo modalità tipicamente utilizzate dagli esponenti del sodalizio mafioso che, per dato acquisito nel presente processo e accertato con la forza del giudicato, è un sodalizio armato.

7.14.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione 140 quinques e 140 sexies

Venendo infine ai capi di imputazione 140 *quinques* e 140 *sexies*, occorre ricordare che all'esito della perquisizione svolta il 2.2.2015 presso l'abitazione di IAQINTA Giuseppe in Reggiolo, via Chopin 23, venivano rinvenute, custodite in una busta all'interno della cassaforte riposta nel sottoscala,:

- un revolver marca Smith & Wesson, calibro 357 magnum, modello 340 air light, con matricola CJF4765;
- un pistola marca KELT-TEC, modello P32, calibro 7,65 browning, matricola CPG57;
- una scatola bianca a marchio Winchester, contenente 50 cartucce calibro 32 auto, 7,65, marca Winchester;
- una scatola di colore verde contenente 50 cartucce, calibro 38 special, marca Fiocchi;
- una scatola di colore bianco a marchio Winchester, contenente 22 cartucce calibro 38 special, marca Winchester;
- 4 cartucce calibro 38, marca GFL, e un bossolo di cartuccia esplosa, marca Winchester, calibro 38 special.

IAQUINTA Vincenzo forniva poi la chiave di un cassetto della scrivania dell'ufficio, all'interno del quale venivano rinvenute e sequestrate altre munizioni ed un caricatore di pistola:

- 8 cartucce sfuse, calibro 38 special, marca Winchester;
- un caricatore per pistola semiautomatica recante il logo Vincenzo Bernardelli Gardone (VBG), contenente 6 cartucce al suo interno, calibro 25 auto, 6,35 millimetri, marca FC.

È pacifico, e comunque dimostrato dagli accertamenti tecnici svolti, che le armi erano funzionanti ed erano quelle originariamente denunciate da IAQUINTA Vincenzo in quanto titolare di porto d'armi per uso difesa personale, poi denunciato come smarrito in data 28.3.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Rho. Peraltro, egli non aveva provveduto al rinnovo, quindi a partire dal mese di agosto del 2012 non era più legittimato a portare armi (cfr. produzioni 6.7.2016).

Il caricatore rinvenuto nel cassetto dell'ufficio di IAQUINTA Giuseppe era tecnicamente compatibile con la pistola Bernardelli modello 68 prima detenuta dallo stesso.

Altrettanto pacifico, e dimostrato *per tabulas*, è il fatto che IAQUINTA Giuseppe risultava invece destinatario di un provvedimento dalla Prefettura di Reggio Emilia (numero 5884/A.09, area1 del 5.7.2012) di divieto di detenzione armi, emesso per effetto della sua partecipazione alla cena del 21.3.2012 presso gli Antichi Sapori con il politico PAGLIANI, proprio in virtù delle sue frequentazioni con personaggi ritenuti vicini alla cosca GRANDE ARACRI. Per questa stessa ragione gli era stato imposto di cedere le armi fino a quel momento legittimamente detenute (diverse da quelle rinvenute nel corso della perquisizione

che erano state denunciate dal figlio VINCENZO), entro trenta giorni. La cessione era stata effettuata nel luglio del 2012 ai fratelli IAQUINTA Luigi e IAQUINTA Rosario (si vedano le produzioni effettuate all'udienza del 6.7.2016).

Le anomalie riscontrate sulle richieste di rinnovo annuale di porto d'armi presentate da IAQUINTA Vincenzo, avevano indotto a svolgere accertamenti grafologici sugli stessi dai quali emergeva che la firma di IAQUINTA Vincenzo presente sulle stesse era stata apposta dal padre Giuseppe. Gli esiti di questo accertamento tecnico sono stati pacificamente ammessi dagli imputati. In particolare, IAQUINTA Vincenzo ha sostenuto che il legame tra lui ed il padre è così forte che sono una "persona unica" e che, pertanto, il secondo si occupava di sbrigare tutte le questioni burocratiche amministrative che lui non aveva né tempo né modo di svolgere, in quanto sempre impegnato fuori Reggio con il suo club calcistico. Per questo gli aveva rilasciato una procura ad agire generale. Ovviamente, hanno spiegato gli imputati, i rinnovi venivano concessi previa esibizione della necessaria documentazione. IAQUINTA Giuseppe ha poi tenuto a specificare che i funzionari preposti ben sapevano che firmava con il nome del figlio. In altri termini, con la apposizione della firma del figlio, IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo non intendevano nascondere alcunchè, trattandosi del mero disbrigo di pratiche burocratiche secondo modalità concordate e ritenute, forse per errore, legittimamente esercitate.
Gli imputati hanno sminuito l'intera valenza della vicenda sostenendo, nella sostanza che:
1) Vincenzo IAQUINTA deteneva le armi per maggiore sicurezza personale sua e della sua famiglia, essendo un noto calciatore, benestante e, peraltro, in procinto di trasferirsi in una abitazione sita in luogo isolato, a Quattro Castella di Reggio Emilia;
2) Vincenzo IAQUINTA aveva acquistato una seconda arma perché gli piaceva andare a sparare al poligono quando si trovava a Reggio Emilia;
3) le armi erano originariamente custodite in una botola del sottotetto nella abitazione di Vincenzo IAQUINTA sita in Reggiolo, Via Crispi n. 2, ed ivi vennero lasciate anche quando egli si trasferì, in affitto, a Montecavolo, in attesa che la sua nuova casa, all'epoca ancora in costruzione, fosse terminata;
4) in quel periodo la sorella di Vincenzo gli chiese di andare temporaneamente a vivere nella sua abitazione di Reggiolo in attesa di una nuova sistemazione, essendo la sua vecchia casa oramai troppo piccola, essendosi allargata la sua famiglia. Per questo Giuseppe IAQUINTA, all'insaputa di Vincenzo, per garantire la sicurezza della figlia e dei suoi nipoti, spostò le armi della abitazione di via Crispi alla propria, dove poi vennero sequestrate;
5) Giuseppe IAQUNTA aveva le chiavi della abitazione del figlio Vincenzo e sapeva benissimo dove erano custodite le armi, anzi, lui era l'unico a saperlo oltre al figlio;
6) entrambi gli imputati omisero di denunciare lo spostamento perché in quel periodo erano occupati dal ben più grave problema della malattia della moglie e madre; per questa ragione Vincenzo dimenticò di portarle presso la propria abitazione assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

In altri termini, gli imputati hanno fornito spiegazioni volte a sminuire grandemente la portata dei fatti, così come costantemente fatto per tutte le vicende che li hanno visti coinvolti: così hanno fatto per l'AFFARE BLINDO, negando la loro presenza al bar Toscaanini e di avere

conosciuto la TATTINI; così hanno fatto per la vicenda degli ombrelloni; così hanno fatto per il pranzo a Porto Kaleo e così Giuseppe ha fatto, in genere, per tutti gli altri episodi che lo hanno visto coinvolto in affari con il sodalizio, sostenendo che si trattasse di un coinvolgimento meramente conviviale a pranzi o cene con conoscenti di lunga data. In ciascuna di queste occasioni le prove raccolte hanno smentito, anche clamorosamente, le loro legittime argomentazioni difensive.

Non diversamente accade nel caso in esame.

Le prove hanno messo innanzitutto in luce come IAQUINTA Vincenzo avesse chiesto ed ottenuto il porto d'armi in assenza di una reale giustificazione ed interesse. Per sua stessa ammissione, infatti non girava mai armato, sia perché sempre impegnato con il suo club calcistico, sia perché la moglie non voleva che portasse con sé armi. Le asserite ragioni di sicurezza sono poi clamorosamente smentite dal fatto che egli si è palesemente disinteressato di portare le armi con sé al momento del trasferimento in altra abitazione lasciandole inutilizzate ed incustodite altrove, circostanza che denota l'assoluta inconsistenza della giustificazione addotta per il porto. Ma vi è di più.

Nel tentativo di fornire maggiore spessore alla inconsistente ragione addotta, IAQUINTA Vincenzo ha sostenuto che acquistò la seconda arma perché gli piaceva andare a sparare al poligono quando rientrava a casa dopo essere stato impegnato fuori Reggio con la sua squadra di calcio.

Le indagini svolte hanno smentito, senza mezzi termini, anche questa giustificazione. Gli accertamenti effettuati presso il tiro a segno nazionale di Reggio Emilia, hanno evidenziato che IAQUINTA Vincenzo non è mai stato iscritto e non ha mai frequentato il poligono al quale è possibile accedere solo previa iscrizione. L'esito è stato il medesimo anche all'esito degli accertamenti svolti presso la Armeria Bersaglio Mobile, che è un'armeria dotata di poligono interno. I titolari della armeria hanno comunicato che IAQUINTA Vincenzo, alla presenza di IAQUINTA Giuseppe e di 4 o 5 uomini coetanei e conterranei del padre, aveva acquistato due anni senza poi più tornarvi. Solo in occasione dell'acquisto provò le armi, ma non in altre occasioni: *"non ha mai frequentato il poligono in momenti successivi, quell'unica volta in cui Iaquinta ha usufruito del poligono è stato quando ha acquistato le armi per provarle al momento dell'acquisto perché peraltro quel poligono lì è destinato solo e esclusivamente alla prova di armi acquistate o riparate"*.

Lo stesso IAQINTA Vincenzo, in un'intervista rilasciata al Carlino e pubblicata il 4.3.2016, rispondendo proprio ad una domanda relativa alla contestazione mossagli aveva risposto che *"io al poligono ho sparato una sola volta"*.

E' allora evidente che IAQUINTA Vincenzo non ha mai avuto alcun reale interesse alla detenzione e al porto d'armi, non avendole mai utilizzate né per difesa personale né per passione, anzi essendosi completamente disinteressato delle stesse proprio nel momento del trasferimento in altra abitazione, lasciandole "incustodite" altrove o, meglio, in un luogo al quale il padre Giuseppe - che per tutti gli anni precedenti si era occupato e preoccupato di espletare tutte le pratiche per ottenere il rinnovo del porto d'arma del figlio, addirittura falsificandogli la firma - aveva il libero accesso, sapendo dove erano riposte.

E così, nel febbraio del 2015 le armi originariamente denunciate da Vincenzo IAQUINTA vengono rinvenute a casa di Giuseppe IAQUINTA, che nel frattempo era stato colpito dal

divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma per effetto del provvedimento prefettizio di diniego del luglio del 2012.

In altri termini, IAQUINTA Giuseppe, esponente del sodalizio mafioso emiliano, pur non essendo in alcun modo legittimato a detenerle, aveva così avuto la sostanziale disponibilità di armi e, in particolare, di quelle armi rispetto alle quali aveva manifestato un costante ripetuto interesse alla detenzione formale da parte del figlio, tanto da spingerlo, addirittura, a falsificare, la richiesta di rinnovo di quello.

L'insieme di tutte queste circostanze esclude che si tratti di condotta colposa, essendo davvero irrazionale che IAQUINTA, così costantemente attento alle pratiche per il rinnovo delle armi sue e del figlio, e colpito da poco tempo da un provvedimento interdittivo di carattere assoluto, si sia semplicemente dimenticato di denunciare la detenzione. Non è un caso, ed anzi, è assolutamente significativo della sussistenza di una intenzionalità della condotta, la circostanza che nel dialogo captato in carcere (RIT 508/15, l'intercettazione dell'11.3.2015) padre e figlio si siano accordati sulle linee difensive da tenere, parlando anche delle armi.

Nella valutazione della condotta tenuta dagli imputati non bisogna dimenticare che dopo il provvedimento di diniego del Prefetto, IAQUINTA Giuseppe aveva ceduto le proprie armi non a soggetti completamente estranei alla sua sfera di influenza, bensì ai propri fratelli, IAQUINTA Luigi e IAQUINTA Rosario, denotando dunque la chiara volontà di mantenere sotto la propria sfera di controllo quelle armi.

Del resto, analoga strategia avevano posto in essere PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio che avevano ceduto le loro armi addirittura all'ispettore Strada e a MESIANO Domenico, sulla cui vicinanza al sodalizio non è nemmeno dato discutere essendo, almeno per MESIANO, accertata con la forza del giudicato. BRESCIA Pasquale, dal canto suo, le cedette al cognato.

In altri termini, tutte le condotte di IAQUINTA Giuseppe, sia quelle antecedenti al divieto di detenzione che quelle successive, risultano univocamente indirizzate ad avere e mantenere la diretta o indiretta disponibilità di armi.

E così, egli, negli anni precedenti, si era adoperato per fare ottenere al figlio il porto d'armi al di fuori di un sia pur minimo interesse di Vincenzo alla detenzione, addirittura giungendo a falsificare la firma di costui.

Dopo il luglio del 2012, IAQUINTA Giuseppe ha ceduto le armi ai propri fratelli e, addirittura, si era materialmente impossessato delle armi prima formalmente custodite dal figlio che, all'improvviso, si era dimenticato delle sue, tanto importanti, esigenze di difesa personale.

Pare evidente al Tribunale che la condotta descritta, lungi dall'integrare una mero contegno colposo, rappresenti l'esecuzione di un ben chiaro disegno criminale volto a garantire a IAQUINTA Giuseppe, esponente del sodalizio mafioso emiliano la disponibilità di armi secondo una strategia comune ai membri della consorteria.

Va in proposito ricordato che è oramai dato acclarato nel presente processo, e comunque accertato con la forza della cosa giudicata, che il sodalizio emiliano è un associazione mafiosa armata ex art. 416bis, comma 4, c.p

Gli accertamenti svolti nei diversi capi di imputazione (cfr. Cap. XI) non solo quelli specificamente dedicati alle armi, ma anche altri, lo hanno dimostrato. Gli stessi collaboratori di giustizia lo hanno reiteratamente argomentato sia in relazione ad episodi specifici che in

relazione ad una generale strategia del gruppo. Si è visto, in proposito, come VALERIO Antonio, interrogato proprio sulla detenzione di armi da parte di IAQUINTA, pur nel dire di non sapere nulla di specifico sul punto, ha spiegato che tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto (cfr. udienza 3.10.2017) disvelando, appunto una strategia operativa tipica dei sodalizi armati, volta garantire la disponibilità di armi ai suoi esponenti anche quando hanno difficoltà ad ottenerla o vogliono occultarla. Di tale affermazione rappresentano riscontro le cessioni effettuate da BRESCIA, PAOLINI, MUTO Antonio cl. '55 nonché, appunto, i fatti in esame relativi a IAQUINTA Giuseppe. Gli esempi possono essere estesi, per quanto appreso nel presente processo, anche a BOLOGNINO Michele e BLASCO Gaetano, che hanno detenuto armi non solo personalmente, ma anche per il tramite di terzi soggetti - BOLOGNINO Domenico SCHIRONE Graziano e BAACHOUI Moncef - allo scopo, evidente, di occultare la disponibilità di armi destinate alla immediata commissione di illeciti violenti o intimidatori, o di garantirsene la disponibilità in caso di necessità.

In definitiva, ancora una volta, la forza delle prove raccolte e l'inconsistenza delle tesi difensive dimostra la penale responsabilità degli imputati per il reato contestato al capo 140 *quinquies*, avendo IAQUINTA Giuseppe detenuto illegalmente le armi e munizioni presso la propria abitazione, seppur attinto da un provvedimento prefettizio che ghene faceva assoluto divieto, grazie al contributo consapevole e volontario del figlio, che gli aveva lasciato la sostanziale disponibilità delle armi a lui formalmente prima intestate.

La disponibilità delle munizioni e del caricatore rinvenuti presso l'ufficio della sua abitazione in assenza di denuncia e nella permanenza del divieto di detenzione, fonda, poi, la prova della responsabilità di IAQUINTA Giuseppe anche per il capo *140sexies*, peraltro punito anche a titolo di colpa.

Le considerazioni svolte consentono di ritenere sussistente, per IAQUINTA Giuseppe, anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., contestata in relazione al capo *140 quinquies* trattandosi di condotta espressiva ed attuativa di una strategia criminale del gruppo finalizzata non solo, e non tanto, all'uso personale dei singoli ma a garantire al sodalizio di mantenere ed accrescere il suo potenziale offensivo e la sua capacità di imposizione sul territorio nella comune consapevolezza di potere disporre di armi da poter usare in qualsiasi momento. L'estraneità di IAQUINTA Vincenzo alla associazione mafiosa e lo strettissimo rapporto personale con il padre al quale si è sempre, acriticamente, affidato nella gestione delle armi lasciano persistere il ragionevole dubbio che egli non abbia agito nel perseguimento della finalità tipica contestata, bensì al solo scopo di aiutare il padre.
Rispetto a IAQUINTA Vincenzo deve pertanto essere esclusa l'aggravante *de qua*.

Infine. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di SESTITO Domenico.

8. LOMONACO FRANCESCO

LOMONACO Francesco è soggetto che le prove hanno dimostrato essere, da tempo risalente, in stretto rapporto con SARCONE Nicolino.

Le conversazioni telefoniche captate nel corso della indagine cosiddetta Idra, e confluite nel presento processo (cfr. Cap. VII), hanno infatti dimostrato come egli abbia lavorato, coinvolgendo SARCONE Nicolino, nell'attività di ricostruzione dopo il sisma che aveva colpito il territorio dell'Aquila nell'aprile 2009 (prog. 5145 RIT 1341/09: *Francesco - Ti do,.. forse ti do una bella notizia, mi hanno chiamato oggi che forse mi vogliono dare pure diecimila metri di co... di termocappotto. Mo l'ho chiamato all'amico e... gli ho detto se gli interessa, mi ha detto di sì. Mo viene stasera alle sei e mezza che ho l'appuntamento... sempre là, ai terremotati. Nicola - Ah, ah! Francesco - Diecimila metri! Nicola - E vedi, vedi, vedi se... facciamo qualche cazzo di cosa... Francesco - E lo vedi, e che ti posso dire? più di quello che sto facendo, guarda, non è che lo so più quello che è da a fare.)*

E' lo stesso SARCONE Nicolino a confermare la circostanza nell'intervista rilasciata il 3.2.2013 alla testata giornalistica il Resto Del Carlino di Reggio Emilia, all'indomani della condanna patita all'esito del procedimento *EDILPIOVRA* (cfr. produzioni 7.2.2017 articolo 3.2.2013).

SARCONE tenta di giustificare la famosa cena del 21.3.2012 alla presenza di esponenti politici locali e, dopo avere sostenuto che a causa della sua condanna anche "brave persone" quali Pasquale BRESCIA, Giuseppe IAQUINTA, Alfonso PAOLINI e Antonio MUTO avevano subito ingiustamente conseguenze negative, indica proprio LOMONACO Francesco quale emblema dell'ingiustizia che la comunità degli imprenditori cutresi stavano vivendo a causa della stagione delle interdittive. Infatti, a dire del SARCONE, egli, dopo aver svolto i lavori di ricostruzione dell'Aquila, era stato colpito da interdittiva non incassando il pagamento di quanto dovuto. LOMONACO, in altri termini, viene elevato direttamente da SARCONE ad emblema della strategia orchestrata dal gruppo per proteggere il sodalizio, ed attuata mediante una campagna politico-mediatica finalizzata a propugnare la tesi della discriminazione e dell'isolamento della comunità cutrese per delegittimare e stigmatizzare le denunce, le azioni delle istituzioni e le indagini (cfr. Cap X, capo 201, e Cap. XIII)

La partecipazione di LOMONACO ai lavori di ricostruzione post sisma ed il convolgimento negli stessi del vertice della consorteria, SARCONE Nicolino, assumono un'importanza direttamente proporzionale al valore che i lavori di ricostruzione successivi ai fenomeni sismici hanno dimostrato avere per l'intero sodalizio, quale fondamentale occasione di infiltrazione della consorteria nell'economia, negli appalti e nell'apparato pubblico. La vicenda BIANCHINI ne rappresenta l'emblema unitamente alle telefonate intercettate tra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano durante le quali i due si compiacciono della devastazione delle costruzioni del territorio della bassa modenese colpita dal sisma del maggio del 2012 (cfr. prog. n. 4958; 5050 RIT 306/12 e, in generale, Cap. XV, capi 90-92).

Lo stretto legame intercorrente, da tempo, con SARCONE Nicolino - già per vero emergente dai toni ampiamente confidenziali delle conversazioni captate - è vieppiù attestato dalla partecipazione del LOMONACO al matrimonio di SARCONE con Gotsalkaite Rasa e al

successivo ricevimento degli ospiti presso il ristorante Ranch La Cueva, documentato dai Carabinieri (cfr. deposizione Maggiore Leo udienza 18.5.2016 e OCP n. 24 bis del 18.6.2011). Tra gli ospiti oltre a LOMONACO Francesco erano presenti moltissimi esponenti, anche di vertice, del sodalizio: LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, ABRAMO Giovanni, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, COLACINO Michele, COLACINO Nicola, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, VILLIRILLO Antonio, VILLIRILLO Giuseppe, CACCIA Tommaso, SALERNO Antonio, SARCONE Giuseppe, SARCONE Grande Giuseppe, SARCONE Gianluigi, SARCONE Carmine, BUGNANO Massimo, FRONTERA Francesco, CIAMPÀ Domenico, COLACINO Antonio, COSTANZO Rosario, CURCIO Adriano, CURCIO Salvatore e altri non identificati.

LOMONACO Francesco è stato ritenuto responsabile dei reati, aggravati dall'art. 416bis 1 c.p, contestati ai capi 20 e 31. La, eloquente, reticenza dimostrata da Stepsiv Paolo ha impedito invece la ricostruzione dei fatti contestati al capo 22.
Proprio nell'ambito dell'accertamento dei fatti oggetto del capo 20 trova conferma il consolidato e risalente rapporto tra il vertice della consorteria, SARCONE Nicolino e il LOMONACO.
Ed invero, nella complessa vicenda analizzata in quella sede (Cfr. Cap.VII) si coglie, da un lato, l'intervento effettuato dal SARCONE nella riscossione del credito, facendo valere nei confronti del DI VIA la sua autorevolezza criminale e, dall'altro, la fedeltà del LOMONACO al SARCONE stesso ed il suo rispetto per le regole del sodalizio. Emblematico di ciò è il repentino mutamento di atteggiamento avuto dal LOMONACO a metà del mese di dicembre 2009, allorquando, spazientito dal comportamento della persona offesa, aveva deciso deliberatamente di dismettere il ruolo di mediatore, fino a quel momento assunto, scegliendo di assecondare le modalità di azione prevaricatorie già messe in campo dal SARCONE al quale deve incondizionato rispetto.
Il concetto è graniticamente scolpito nella conversazione captata al prog. 1693 RIT 2497/09 del 15.12.2009: *Lomonaco Francesco - Sì, sì, sì, capiscimi. Rossi Antonella - Ecco. No, capisci me. Lomonaco Francesco - No, no, ma io ti capisco, però io sono tra l'incudine e il martello...e non voglio che pensano che io sono d'accordo con te o con lui, mi capisci?*
L'utilizzo da parte del LOMONACO dell'espressione "non voglio che pensano" è oltremodo rappresentativa della presenza, dietro di lui, di un gruppo organizzato, rappresentato dal suo vertice SARCONE Nicolino.

I fatti di cui al capo 32 comprovano, poi, l'impegno costante del LOMONACO nella attività estorsiva, questa volta commessa ai danni di Lusetti Matteo, vittima ideale delle mire prevaricatrici del sodalizio nelle cui trame era caduto, entrando in contatto anche con il DI VIA, ormai al soldo del LOMONACO e del SARCONE nella ricerca di soggetti in difficoltà economica ai quali proporre prestiti usurari, in una spirale tendenzialmente senza fine.

La sua organica partecipazione è del resto confermata anche dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che con dichiarazioni riscontrate nei capi di imputazione per cui è stata accertata la responsabilità del LOMONACO, ha definito quest'ultimo come *"persona vicino a Sarcone Nicolino e a Dileno. Molte operazioni, lo stesso Diletto le appoggia a Lomonaco*

Francesco. Ne è consapevole di quello che... Anche per quanto riguarda usura." (cfr. udienza 22.11.2016)

La tipologia dei reati commessi, costituenti una parte fondamentale del programma dell'associazione mafiosa emiliana, nonché le modalità di commissione degli stessi e, non da ultimo, l'assoluta fedeltà dimostrata alle dinamiche del sodalizio ed al suo esponente di vertice, al quale era legato anche da uno stretto rapporto personale, dimostrano l'organico e stabile inserimento del LOMONACO all'interno dell'associazione mafiosa che a sua tutela si è addirittura mossa, elevandolo ad emblema della strategia politico-mediatica orchestrata per salvare l'associazione stessa da un periodo di grave fibrillazione che stava metteva in serio pericolo la sua stessa esistenza.

9. VALERIOTI GABRIELE

VALERIOTI Gabriele risponde, oltre che del capo 183, anche del danneggiamento seguito da incendio consumato ai danni di COLACINO Michele e commesso insieme ad AMATO Alfredo (capo 11).

Nella apposita sede (cfr. Cap. VI) si è avuto modo di accertare, grazie alle testimonianze conformi dei collaboratori di giustizia MUTO e VALERIO, come l'azione incendiaria non sia da ricondurre al mandato conferito GRANDE ARACRI Nicolino che aveva deciso di mandare avvertimenti a tutti coloro che gravitavano intorno alla figura del "traditore" VILLIRILLO Romolo, quanto, piuttosto, ad un regolamento di conti tra SARCONE Nicolino e COLACINO Michele legato a questioni economiche derivanti da fatti illeciti.

In quella sede si è avuto parimenti modo di sottolineare come questo accertamento non sminuisca il peso della vicenda ed il significato che la stessa aveva assunto, nell'immediatezza, all'interno del sodalizio e fra i suoi esponenti che, nella concitazione e nella drammaticità di quel periodo avevano ricollegato l'incendio alla vicinanza del COLACINO al "traditore" VILLIRILLO Romolo.

In questa sede va invece posta l'attenzione sul fatto che, allo stesso modo, l'emersione di un diverso mandante (SARCONE) e di una diversa ragione giustificativa dell'azione ritorsiva (questioni economiche tra COLACINO e SARCONE), non muta la valenza attribuibile alla condotta tenuta dal VALERIOTI.

Trattasi, invero, pur sempre di un'azione ritorsiva, eseguita in esecuzione di un mandato conferito dal vertice dell'associazione deciso a fare sentire il peso della sua caratura ed autorevolezza criminale secondo modalità di azione tipiche dell'associazione mafiosa.

Per l'esecuzione, SARCONE Nicolino aveva scelto, ancora una volta, AMATO Alfredo, "l'accendino della 'ndrangheta", che nel corso degli anni aveva dato ampia prova di affidabilità in quello specifico settore d'azione.

Questa volta, al suo fianco, VALERIOTI Gabriele, nel frattempo entrato a fare parte della associazione, mettendosi a disposizione della stessa e del suo vertice, consapevole di potersi affidare alla sua capacità operativa e alla sua fedeltà.

In perfetta aderenza a quanto ora accertato, il collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe, nel descrivere le azioni incendiarie e, in generale, ritorsive commesse da SARCONE

Nicolino, BLASCO e VALERIO, ha indicato nei fratelli AMATO e in VALERIOTI Gabriele, gli esecutori materiali (cfr. udienza 11.11.2016):

P. M. – Le chiedo: rispetto a tutti gli episodi di cui ci ha parlato (incendi, attività ritorsive, eccetera), se vi erano dei soggetti, e se lei ce li può indicare perché li ha saputi, che operavano per Valerio Antonio e Blasco Gaetano; per Sarcone in questo senso.
Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara:
<<Soggetti che facevano...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Che operavano materialmente questi...>>.
PRESIDENTE
<<Gli incendi?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Questi atti ritorsivi, incendi o danneggiamenti>>.
PRESIDENTE
<<Atti di danneggiamento, minacce, eccetera>>.
Il testimone risponde:
<<Per quello che ne abbiamo parlato a volte con Blasco, con Sarcone e con..., diciamo che era Roberto Turrà, i fratelli Amato, che, francamente, io non ho mai incontrato, e VALERIOTI>>.
PRESIDENTE
P. – VALERIOTI. I fratelli Amato, può dire il nome?
DICH. GIGLIO G. – So che uno si chiama Alfredo.
P. – Uno si chiama Alfredo; e l'altro?
DICH. GIGLIO G. – Non mi viene in mente in questo momento.

Di VALERIOTI, invece, GIGLIO non ha saputo dire se è formalmente affiliato alla associazione (cfr. udienza 22.11.2016).

9.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio

Le prove a carico del VALERIOTI non si esauriscono a quanto sinora indicato in ordine alla azione incendiaria commessa insieme ad AMATO Alfredo, per ordine di SARCONE

La organicità del VALERIOTI al sodalizio affonda lontano le sue radici ed è piuttosto radicata, tanto che, ha spiegato il collaboratore MUTO Salvatore (cfr. udienza 30.11.2017), lui stesso si era presentato in carcere come il parente di altro esponente della 'ndrangheta, tale Nino Napoli ed aveva istaurato, prima della cattura, rapporti anche con i fratelli MUTO, Antonio e Luigi, che poi glielo avevano presentato. Giunto al nord dalla Calabria dove aveva "conosciuto" l''ndrangheta, VALERIOTI era entrato nella cosca emiliana avvicinandosi, oltre che ai fratelli MUTO anche ad AMATO ed a SARCONE, commettendo furti, rapine, false fatturazioni truffe alle assicurazioni e contraffazioni delle auto.

Queste le parole di MUTO Salvatore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Aveva rapporto questo Muto Luigi o Muto Antonio, ci dica lei sempre distinguendo o se sono tutti e due, dicendo così...

IMPUTATO MUTO S. – Non ho capito. Muto Luigi e Muto Antonio, i fratelli, se avevano rapporti?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se avevano rapporti con VALERIOTI?

IMPUTATO MUTO S. – Sì sì. VALERIOTI mi fu presentato da mio cugino una volta a Reggio Emilia, erano..., anche con Gobbi Giorgio, erano sempre coinvolti..., perché Giorgio (cfr. udienza 6.11.2017)

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Foto 64, Valerio Gaetano. Foto 65?

IMPUTATO MUTO S. – VALERIOTI Gabriele, in quanto persona che io ho visto una volta fuori, mi fu presentata da mio cugino. Muto Luigi '75, che io nemmeno mi ricordavo di quella volta e poi lo incontrai nel carcere a Bologna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le fu indicato come..., in modo particolare? Era un partecipe al sodalizio?

IMPUTATO MUTO S. – Sì, lui nel carcere si presentava come nipote di Nino Napoli, detto "Giusto" (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho capito, Muto.

IMPUTATO MUTO S. – Questa persona era molto conosciuta nel..., aveva avuto a che fare con Blasco e Paolini e Sarcone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi questo VALERIOTI si presentava in carcere come nipote di Nino Napoli, lei ha detto?

IMPUTATO MUTO S. – Diceva che era nipote questo Nino, questo Nino, insomma, nell'Emilia aveva sempre avuto a che fare con esponenti nostri, ecco. E poi lui era (inc.), conosciuto dalle persone che vi ho menzionato, i miei cugini e Gobbi Giorgio, conosceva Lamanna anche lui.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lui VALERIOTI, o lui..., di chi sta parlando?

IMPUTATO MUTO S. – VALERIOTI, VALERIOTI conosceva Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ed in relazione alla sua appartenenza alla 'Ndrangheta, che lei ci ha detto, in che cosa consisteva, per quanto lei sa?

IMPUTATO MUTO S. – Apparteneva alla 'Ndrangheta, in quanto lui veniva dalla Calabria, di

Melicucco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi? Muto ci sente?

IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Veniva da Melicucco il che significa?

IMPUTATO MUTO S. – Era, diciamo, conosceva già la 'Ndrangheta, però, diciamo, nell'Emilia si dovette per forza affiancare alle nostre consorterie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Aveva rapporti particolari con qualcuno di voi?

IMPUTATO MUTO S. – L'ho detto, Muto Luigi '75 e Muto Antonio, poi conosceva gli Amato,

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da un punto di vista criminale o come persone, cioè, faceva azioni o...
IMPUTATO MUTO S. – No no, facevano azioni insieme.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Di che genere?
IMPUTATO MUTO S. – Rapine, poi rubavano macchine, queste..., so che..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporti...
IMPUTATO MUTO S. – Ed anche lui dava un contributo ai miei cugini dove c'erano da fare le fatturazioni false.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporto era..
IMPUTATO MUTO S. – Poi taroccavano macchine con Giorgio Gobbi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporto era con i Sarcone?
IMPUTATO MUTO S. – Facevano anche, diciamo, truffe alle assicurazioni, montavano pezzi e smontavano, tutte queste vicissitudini qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È chiaro. La domanda ulteriore è: in che rapporti, se c'erano, era VALERIOTI con i Sarcone?
IMPUTATO MUTO S. – Sarcone..., su che lui si relazionava pure con Nicolino Sarcone, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per me può bastare, Presidente.

Un puntuale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore è stato fornito, innanzitutto, dal Maresciallo Calì che, all'udienza del 28.12.2017, ha riferito di come gli accertamenti svolti hanno fatto emergere la parentela tra VALERIOTI e Nino Napoli, identificato in Napoli Antonino, nato a Polistena 28.5.1954. È emerso, in particolare, che la madre del VALERIOTI, Napoli Concetta, è cugina di primo grado di Napoli Antonino. Secondo gli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria anche sulla base delle informazioni tratte dai provvedimenti giudiziari, Napoli Antonino risulta essere legato alla criminalità organizzata calabrese in quanto affiliato alla cosca Longo-Versace di Polistena. Nel 2009 era stato catturato nell'ambito dell'operazione denominata Artù, per il reato associativo di cui all'art. 416bis c.p. e per riciclaggio.

Il profilo criminale del VALERIOTI delineato dal MUTO Salvatore è poi perfettamente aderente a quello riferito dall'altro collaboratore, VALERIO Antonio.
Quest'ultimo, infatti, ha descritto il VALERIOTI come soggetto dedito al traffico di stupefacenti, ai furti, e alla contraffazione di automobili.
Egli, ha detto VALERIO, faceva riferimento agli AMATO (soprattutto ad Alfredo) e a MUTO Antonio, "la Crapa". Aveva, inoltre, contatti anche con BLASCO, e i SARCONE e, anche se limitatamente, pure con VALERIO. Sotto tali aspetti, dunque, i due collaboratori si riscontrano reciprocamente con dichiarazioni indipendenti ed omogenee.
Ma vi è di più: i rapporti di VALERIOTI con AMATO e con SARCONE trovano pieno riscontro nell'accertamento compiuto in relazione al capo 11, mentre lo svolgimento di attività di spaccio trova ulteriore riscontro nell'accertamento dei fatti di cui al capo 183 seppur collocati, in assenza di prova, al di fuori delle dinamiche associative.

Queste le parole del collaboratore VALERIO Antonio (cfr. udienza 17.10.2017):

IMPUTATO VALERIO – Questo è Gabriele VALERIOTI, di cui ho già parlato, persona vicino, diciamo, a tutta la consorteria, in particolare agli Amato, lui, come ho detto, fa i furti, sa prendere le macchine con i congegni elettronici. Lui è carrozziere, sa smontare le macchine, le sa taroccare e quello fa di lavoro, oltre agli stupefacenti...
PRESIDENTE – Al di sopra degli Amato a chi fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Ah, in genere tutti, in particolare ad Alfredo.
PRESIDENTE – No, dico, al di là... Sì, sopra, gli Amato sono l'ultimo livello a cui fa riferimento o c'è qualcuno sopra di loro a cui questo VALERIOTI fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, ho appena detto che lui lavora lo stupefacente e fa anche i furti, fa il tarocco dei mezzi, è vicino agli Amato, com'è anche vicino a Tonino..., è compare di Tonino Muto detto "A Crapa" (fonetico), quindi proprio lui mi disse..., quando io lo chiamavo Tonino Muto in carcere disse: "No, se non dici 'A Crapa' chi ti capisce? Non ti capisce nessuno", nemmeno io lo sapevo che lo chiamavano "A Crapa" se non me lo diceva lui, quindi... È una persona molto vicina a tutti quanti, in particolare, ho detto, agli Amato, perché avevano la comunanza di fare i furti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Rispetto ai Sarcone?
IMPUTATO VALERIO – Anche con Sarcone, con Blasco, con Valerio, con me dicevamo un po' meno però sapevo che era uno che ci si poteva contare, era con noi, quindi non..., quando veniva al Fashion...

9.1.1. Lo scontro con FLORO VITO Gianni: lo sfregio in volto

VALERIO Antonio ha più volte confermato l'appartenenza del VALERIOTI alla associazione mafiosa, e lo ha fatto anche descrivendo un episodio verificatosi durante la detenzione all'interno del carcere di Reggio Emilia, emblematico della sua comprensione e della sua adesione alle regole associative mafiose.

La vicenda assume un peso inversamente proporzionale alla modesta valenza dell'occasione scatenante alla quale FLORO VITO Gianni e VALERIOTI erano giunti dopo altri dissapori legati al peso che essi volevano assumere, nel gruppo, all'interno del carcere.

Durante la detenzione, nel corso di una partita di calcio, FLORO VITO Gianni "alzò le mani" verso VALERIOTI che, nel difendersi, lo fece scivolare a terra. Dopo la caduta, VALERIOTI si avvicinò a FLORO VITO e gli diede un calcio in faccia. La questione non terminò lì: FLORO VITO Gianni, dopo aver fatto un giro del campo, facendo intendere di volersi rilassare, entrò nel cortile ove VALERIOTI era seduto, ed iniziò uno scontro che terminò grazie all'intervento di altri presenti che li divisero. Il tutto fu direttamente osservato dal collaboratore che si trovava sul luogo. Quando VALERIOTI tornò nella sua sezione, FLORO VITO Antonio, il fratello di Gianni, gli fece capire che la vicenda non si sarebbe chiusa in quel modo.

Infatti, il giorno dei colloqui, quando VALERIOTI si stava preparando nei bagni del reparto, venne raggiunto da FLORO VITO Gianni che impugnava una lama artigianale costruita con le bombolette del gas appiattite sul marmo. Ognuno dei detenuti del processo *AEMILIA*, infatti, aveva una lama simile a quella posseduta da FLORO VITO Gianni. Anche il collaboratore ne aveva una, che custodiva in un libro e che utilizzava per fare bricolage.

L'aggressione era preordinata, tanto che FLORO VITO Antonio si trovava già nei paraggi, e si inserì nello scontro sferrando a VALERIOTI un pugno in faccia, seguito, immediatamente,

dalla aggressione di Gianni che, con la lama artigianale, procurò a VALERIOTI uno sfregio in faccia.
VALERIOTI fu soccorso immediatamente da BRESCIA Pasquale che gli disse sciacquarsi la faccia prima di essere visto dalle guardie. FLORO VITO Antonio cercò di pulire ma "*il sangue era veramente a fiumi, scorreva dappertutto*".

Nelle regole di 'ndrangheta è altissimo il significato dello sfregio in volto: "*si fa agli infami e agli sbirri si taglia la faccia, si taglia la faccia alla mulafemmina, si taglia la faccia per caratura e spessore criminale " chi sei tu e chi sono io" oggi il FLORO VITO già ha un'imponente famiglia alla spalle, e lui adesso è imparentato anche con Ciampà, quelli delle Scarezze; è una persona diciamo degna di ricevere lo sgarro.*". Nei confronti di colui che lo ha subito, invece, lo sfregio significa che "*se non reagisce vuol dire- che non è un uomo, cioè che ti pigli un taglio nella faccia soprattutto nella zona di Reggio Calabria è ancora più sentita la cosa, quindi è una brutta cosa che gli ha fatto Gianni; quindi o si tiene lo sfregio e fa anche si fa sto sfregio alla persona che è indegna; se non sei indegno; devi reagire e quindi dopo lo sfregio che ti faccio, un altro sfregio te lo faccio più grosso, ti ammazzo.. E' un ominicchio e niente, un uomo da poco, una persona che non vale. Adesso se vale deve dimostrare la sua caratura, il suo spessore criminale sennò vuol dire che è un quaquaraquà.*".

AMATO e BOLOGNINO Sergio istigarono quindi VALERIOTI a vendicarsi. Ovviamente i protagonisti della vicenda fornirono una versione dell'accaduto assolutamente falsa.

L'efficacia del racconto del collaboratore impone di riportare le sue parole:
IMPUTATO VALERIO – Ah, adesso mi è più chiaro, ho perso un pezzo. Praticamente che cosa è successo? Sempre la questione dei molteplici motivi, perché non è la questione di un litigio lì per lì, c'è sempre una fonte che riempie il vaso, poi è la goccia che lo fa traboccare, quindi si è arrivati dopo tante tensioni al fatto del... Tensioni che si creavano nella sezione mentre si giocava a calcio - questo è da dire il fatto è successo al calcio - ma in verità le tensioni avvenivano prima, cioè le questioni non erano quelle che si creavano, "chi sei te chi sono io" nella sezione no? Cioè si cerca di – come dire - soppesare la caratura; a quel punto lì, anche sul gioco di calcio si aggredirono ecco; tra le tensioni che c'erano, si è arrivato a uno scontro dove si è arrivato alle mani; a un certo punto uno alza le mani e l'altro risponde, e lì..
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ma chi?
TRIBUNALE – Chi alza le mani e chi risponde? Perché noi non c'eravamo.
IMPUTATO VALERIO – Allora alza le mani il Gianni, risponde il VALERIOTI, e poi FLORO VITO scivola per terra, doveva finire lì ma il VALERIOTI ha voluto strafare e gli ha dato con i piedi con un calcio con i tacchetti in faccia, gli ha lasciato tutti i segni sulla parte del viso; tanto è che poi quando siamo arrivati su Antonio non c'era perché era su... e lì è successo due volte giù, quando eravamo giù; è successo una prima volta che si sono litigati, ha preso tacchetti in faccia e sono stati poi divisi successivamente FLORO VITO ha fatto un giro largo del campo, ha fatto finta come per dire si rilassava così, mentre il VALERIOTI era entrato dentro il cortile dell'area, era seduto sulla panchina, a un certo punto il FLORO

VITO come dire di soppiatto è entrato dentro, mi è passato davanti Io ero seduto lì davanti al cancello che stavo leggendo, facevo lettura e quindi c'era il sole, era una bella giornata e quindi stavo lì a prendere il sole e leggevo. A quel punto lì mi passa davanti, io vidi la scena e non intervenni, c'erano gli altri che insomma sono interventi prima io ero seduto che stavo facendo le mie cose, mi passò davanti, gli ho fatto cenno di smetterla, lui era indiavolato il Gianni, arriva nell'area, si mette a urlare, allora dice sono corsi tutti, quando si è messo a urlare sono corsi tutti, a quel punto lì sono volate ancora manate e copanate come diciamo noi – non cofanate come erroneamente avete scritto, vi chiedo scusa di questo: non sono cofanate, sono copanate - e allora volano copanate, queste copanate che sono schiaffi, schiaffoni e sono stati ancora divisi; nella divisione che hanno fatto, sono stati calmierati entrambi, sono stati allontanati a quel punto lì poi siamo andati su in sezione, come è entrato in sezione VALERIOTI, l'Antonio gliela ha promessa, ha detto poi...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Antionio chi?

IMPUTATO VALERIO – Antonio FLORO VITO, perché ci rimase male che suo fratello ha preso le botte, ecco; a quel punto lì se la sono legata al dito, gliela ha fatta capire bene Antonio, gliel'ha fatta intendere bene perché Antonio è più tranquillo, più calmo ma quando parte, parte. Il Gianni era più acceso e quindi è rimasta lì. Il giorno che dovevano andare a colloquio, FLORO VITO Antonio era lavorante, il Gianni era diciamo, lui era alla 23 o 24 adesso (inc.) il conto, io ero nella cella di mezzo alla quindici e ci sono circa 25 celle, quindi ero in mezzo; VALERIOTI è una cella dopo, dopo la mia c'era quella di Vertinelli e la successiva era la sua, quindi era la 17. FLORO VITO doveva essere alla 22 o 21, insomma una di quelle cifre lì, 23 no 23 mi sembra che c'era Amato; quindi una di quelle celle lì. A sto punto puntano il VALERIOTI che lui si stava preparando per andare a colloquio, mentre era in bagno entra Gianni, insomma li cominciano a commentare, poi questo a me lo raccontarono dopo, io non la vidi tutta sta scena perché ero in cella, pertanto quello che sto per raccontarvi adesso è tutto un racconto che mi è stato fatto.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Da chi è stato fatto?

IMPUTATO VALERIO – Sia dall'uno che dall'altro, che poi ho parlato sia con uno che con l'altro. Quindi mi è stato detto che insomma il VALERIOTI era che si stava sciacquando, entra il FLORO VITO che urlava, sbraitava, gli ha fatto... Era entrato con la lama in mano e VALERIOTI, essendo più prestante, gliela ha fatta cadere; nel colluttare gliel'ha fatta cadere. Nel mentre c'era Antonio lì nei paraggi – perché era già tutto premeditato – è subentrato pure Antonio, a quel punto lì VALERIOTI è stato diciamo messo in minoranza, l'hanno messa sotto, Antonio gli diede il pugno, Gianni lo sfregiò, perché gli aveva promesso che insomma a colloquio ci andava purè lui marchiato. Quel giorno era il giorno del colloquio e...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Con cosa l'hanno tagliato, con cosa l'hanno aggredito, con cosa gli hanno procurato lo sfregio?

IMPUTATO VALERIO – Con una lama dottoressa, con una lama artigianale.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Fatta come?

IMPUTATO VALERIO - Fatta con le bombolette del gas, appiattite poi limate sul marmo, sul granito o con la carta vetrata (inc.) insomma sono belle limate che peggio dei rasoi sono; quindi con una lama è stato affettato il VALERIOTI.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Cosa significa questo gesto nell'ambito del vostro gruppo mafioso?

IMPUTATO VALERIO – Allora gliel'ho detto già l'altra volta, l'avevo già detto questo è un dato significativo diciamo carico di significato ndranghetistico: allora si fa agli infami e agli sbirri si taglia la faccia, si taglia la faccia alla malafemmina; si taglia la faccia per caratura e spessore criminale "chi sei tu e chi sono io" (inc.) oggi il FLORO VITO già ha un'imponente famiglia alla spalle, e lui adesso è imparentato anche con Ciampà, quelli delle Scarazze, è una persona diciamo degna di ricevere lo sgarro.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E la sanzione di recare uno sfregio qual è? Diciamo uno che fa una condotta del genere, uno che fa uno sfregio del genere nel contesto dell'ndrangheta di che cosa è meritevole?

TRIBUNALE – Ma lui sta dicendo che FLORO VITO ha acquistato di...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Si, ma io al contrario le dico.

TRIBUNALE – Al contrario se lo subisce, se qualcuno esterno fa uno sfregio a un mafioso, vuole dire questo?

IMPUTATO VALERIO – No no signor Presidente.

TRIBUNALE – Ah, quello che ha preso il taglio, ah ho capito. Quello che ha preso il taglio invece cosa significa? Che valenza...?

IMPUTATO VALERIO – Allora se non reagisce vuol dire che non è un uomo, cioè che ti pigli un taglio nella faccia soprattutto nella zona di Reggio Calabria è ancora più sentita la cosa, quindi è una brutta cosa che gli ha fatto Gianni; quindi o si tiene lo sfregio e fa che si fa sto sfregio alla persona che è indegna; se non sei indegno, devi reagire e quindi dopo lo sfregio che ti faccio, un altro sfregio? Te lo faccio più grosso, ti ammazzo. Quindi deve reagire con...

TRIBUNALE – Ho capito, quindi lei sta dicendo che nella liturgia o comunque nelle regole comportamentali dell'associazione...

IMPUTATO VALERIO – Regole, non è liturgia quella signor Presidente.

TRIBUNALE – Regole sì, regole dell'associazione bisogna attendersi una reazione di VALERIOTI corrispondente e proporzionalmente più grave, altrimenti lui resta uno che ha subito lo sfregio senza reagire. È così?

IMPUTATO VALERIO – E' un ominicchio e niente, un uomo da poco, una persona che non vale. Adesso se vale deve dimostrare la sua caratura, il suo spessore criminale sennò vuol dire che è un quaquaraquà.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Valerio, quando è stato ferito VALERIOTI, qualcuno l'ha soccorso?

IMPUTATO VALERIO – Si come no, certo io sono alla quindici e a fianco a me tra la 14 e la 15 ci sono le docce in mezzo, tant'è che Blasco, ma il primo che lo soccorse fu – che poi sono uscito fuori io, perché io ero dentro alla cella – c'era Pasquale Brescia e poi sono corsi fuori tutti, perché alla fine dei conti le urla (inc.).

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Brescia cosa ha detto a VALERIOTI?

IMPUTATO VALERIO – "(inc.) e sciacquati la faccia che hai il sangue sulla faccia" cioè "entra in doccia e sciacquati prima che viene la guardia e ti vede" ma la guardia era già lì, non è che c'era...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Cioè nel senso di lavarsi perché le guardie non si accorgessero dell'accaduto?

IMPUTATO VALERIO – (inc.) insomma la guardia era dietro di lui, quindi urlavano e si minacciavano ancora tra... Perché VALERIOTI giustamente si è visto il sangue e non capiva

che cosa avesse in faccia, no? Sentiva caldo e lo sbraco che aveva che è lungo cioè una quindicina di centimetri.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Qualcuno ha pulito il sangue?

IMPUTATO VALERIO – Antonio FLORO VITO, che era lavorante – l'avevo detto all'inizio no? – lui era il lavorante, subito ha pulito il sangue, subito ha mascherato quello che ha potuto mascherare, ma in verità il sangue era veramente a fiumi, scorreva dappertutto, scolava dappertutto, aveva la mano in faccia e gli scolava tra le dita il sangue.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Che versione, hanno fornito una versione dell'accaduto i protagonisti, i diretti interessati?

IMPUTATO VALERIO – Si sì, hanno fornito una versione molto falsa, molto... Non coincidente con i fatti, perché poi si vuole credere perché giustamente si cerca di tenere la sezione un po' in pari, non creare altre tensioni perché poi ci sarebbe dovuto essere la reazione di... Che ci sarebbe stata, se ci fosse stato Amato che non era operato con la gola, gliela promise pure. Lo disse pure a me il...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – C'è appunto qualcuno che ha espressamente istigato VALERIOTI a vendicarsi?

IMPUTATO VALERIO – L'Amato lo fece dice "no' che va a Bologna (inc.) sto sfregio (inc.) che ti hanno tagliato la faccia?" Bolognino Sergio idem, ma poi hanno incominciato a metterla sulla pace quando hanno visto insomma che potevano creare disagio a tutta la sezione e come di solito si usa dottoressa, in tutte le questioni che si litigano prima si scontra e poi si mette la faccia, però intanto il segno te l'ho fatto. La ragione è questa, poi mettiamo pace, facciamo... Però intanto l'azione le l'ho fatta, questa è la... E' chiaro che chi ha fatto l'azione dice "va bene, mettiamola sulla pace" ci sta; poi ha voluto delle garanzia perché non si fidava il FLORO VITO Gianni, garanzie sul fatto che non succedesse niente, dice "sennò io finisco l'operazione. Questo se io gli ho tagliato la faccia, so che gesto gli ho fatto", perché gli ho chiesto pure io nella gabbia, gli ho detto "ma hai capito che gesto che hai fatto?" "si sì lo so bene" "e sai quali possono essere le conseguenze?" "Uh – dice – certo che lo so, però che dovevo fare? Gli tenevo (inc.)?" poi voglio dire, la sua famiglia ne avrebbe tenuto conto no? Dice "pure i calci, vai a pigliare gli schiaffi?" A quel punto lì, questo è; non era uno schiaffo, era una... Che quello che ha dato fastidio era proprio questo, la scarpata in faccia perché finché era uno schiaffo si aggiustava meglio, però la scarpata in faccia quando uno cade per terra non è un bel gesto del VALERIOTI; tant'è che io stesso gliela dissi "non è che hai fatto un bel..." e lui lo riconobbe, dice "sì, è vero non ho fatto un bel gesto ma l'ho fatto. La questione c'era e io ho reagito così". Però gli ho detto "hai capito che cosa hai fatto?" "Si sì ho capito", tutti quanti capivano e poi le cose (inc.)

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Questo coltello artigianale utilizzato da FLORO VITO Gianni, lei ci ha raccontato come è che veniva realizzato in carcere, ce l'aveva solo FLORO VITO Gianni o ce l'avevano anche altri?

IMPUTATO VALERIO – Ce l'hanno tutti, tutti.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Andiamo bene.

IMPUTATO VALERIO – La lama ce l'hanno tutti, e VALERIOTI c'ha una lama così e nel libro che avevo io non ci stava... Uscivano fuori tutt'e due le punte, quindi....

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Perché lei... Cioè perché se l'è messa nel libro questa lama?

IMPUTATO VALERIO – Io la utilizzavo perché tagliavo il cartone, in tutta verità a me non servivano queste cose ma io ce la avevo, me la prestava ogni tanto il VALERIOTI che facevo il bricologe, facevo dei cassettini in cartone, creavo nella cella in modo .. Tant'è che la posso pure far vedere come l'ho fatta, avevo fatto dei cassettini di cartone e allora mi serviva per tagliare e quella tagliava davvero benissimo. Io non avevo lame per poter tagliare sia plastica che...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E il coltello che ha usato FLORO VITO Gianni, in quell'occasione chi l'ha preso quando è successo lo sfregio a VALERIOTI?
IMPUTATO VALERIO – In tutta verità (inc.) poi non lo vidi perché inizialmente quando è successo il fatto io ero dentro la cella, ho sentito urlare il VALERIOTI che quando mi sono affacciato io ho visto che lui è sgattaiolato da sotto le gambe di Antonio, perché Gianni era più all'interno, Antonio era sulla porta, sgattaiolato di là e poi è corso verso la mia cella, che si è fermato davanti quasi alla mia cella, vicino alle docce; dopodiché l'ha preso Brescia, l'ha fatto sciacquare; eravamo tutti lì in sezione, non è che c'è solo Brescia e c'era questo, siamo usciti fuori tutti quindi le cose era... Perché le urla erano agghiaccianti.

Anche l'altro collaboratore di giustizia, MUTO Salvatore, ha parlato dell'episodio, spiegandone in termini ancor più eloquenti il significato secondo le regole della 'ndrangheta. FLORO VITO, che aveva un grado più alto nella associazione, voleva vendicarsi per l'oltraggio subito e, per questo, fece lo sfregio al VALERIOTI. La questione riguardava anche i vertici delle gerarchie del sodalizio all'interno del carcere, posto che se l'azione fosse avvenuta a parti invertite, SARCONE Gianluigi "reggente della sezione carceraria" avrebbe dovuto dare spiegazioni a LAMANNA, perché il fratello di FLORO VITO Gianni (FLORO VITO Antonio) è cognato di quest'ultimo. SARCONE, peraltro, manifestò il suo disappunto perché sarebbe stato meglio, quale strategia del gruppo, mantenere un profilo basso, anche perché si tratta di vicende capaci di scatenare vendette interne.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Analoga cosa fu, nacque nel carcere di Reggio Emilia, fra VALERIOTI e FLORO VITO Gianni, in quanto fu FLORO VITO Gianni a fargli uno sfregio alla faccia di VALERIOTI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo sfregio ha un significato? Sono stati fatti commenti su questo sfregio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Perché praticamente la cosa... aveva prima subito diciamo un affronto FLORO VITO Gianni, allora Gianni è come se si risentiva, diciamo un po' dimezzato dal suo essere nella 'ndrangheta e quindi doveva per forza fare una vendetta, lasciandogli uno sfregio a chi glielo aveva fatto, per dire... avendo lui un grado più alto di VALERIOTI, doveva per forza. Da questo nacque anche una discussione anche nei riguardi che poi Sarcone Gianluigi disse: meno male che era stato Gianni a fare lo sfregio a VALERIOTI e non VALERIOTI a Gianni. Perché poi doveva dare delle spiegazioni, in quanto FLORO VITO Antonio è il genero del Lamanna e doveva dare delle spiegazioni, in quanto lui era reggente di una sezione del carcere a Lamanna Francesco e sarebbero stati diciamo dei casini per lui.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tutto questo lui, che avrebbe dovuto dare spiegazioni, chi è?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Gianluigi Sarcone a Lamanna, in quanto sarebbe stato messo come responsabile di non avere vigilato su questo fatto
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Se fosse accaduto il contrario, avrebbe dovuto dare delle spiegazioni. Sarcone Gianluigi come reggente in quel contesto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma una spiegazione non solo verbale, poteva anche essere ritenuto responsabile di quanto era accaduto. E poi, parlando, disse anche adesso che lui aveva fatto questo sfregio, Gianni a VALERIOTI Gabriele, non era una cosa... che si doveva un po evitare, in quanto noi, gruppo della 'ndrangheta, tra di noi non doveva... perché sono cose che devono essere poi vendicate. Si riferiva che se fosse stato lui, nei panni di VALERIOTI dice che come sarebbe uscito dal carcere non andava nemmeno a fare la sosta a casa, in quanto andava a carcere FLORO VITO Gianni per vendergli lo sgarbo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E per chi ha fatto lo sfregio, che cosa significa dentro la 'ndrangheta, acquisisce qualcosa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Acquisisce un grado in più nella 'ndrangheta, di autorevolezza.

La vicenda descritta dai collaboratori, nella sua dimensione storica è ben nota al Tribunale, che ha potuto verificare in aula non solo lo sfregio subito dal VALERIOTI, ma ha anche provveduto ad esprimere il proprio nulla osta al trasferimento di FLORO VITO presso altra struttura carceraria per garantire la incolumità degli imputati e la sicurezza carceraria.
La vicenda è poi confermata dalla documentazione acquisita (cfr. produzione 20.11.2017) che certifica il primo scontro, avvenuto il 2.3.2017 all'interno della casa circondariale di Reggio Emilia: in quella circostanza FLORO VITO Gianni risulta avere riportato una lieve lesione al collo.
Quella documentazione attesta, altresì, il secondo scontro, che aveva coinvolto non solo FLORO VITO Gianni e VALERIOTI Gabriele, ma anche FLORO VITO Antonio, e che si era verificato il 5.3.2017 presso la casa circondariale di Reggio Emilia: dal referto medico risulta che VALERIOTI Gabriele aveva riportato proprio un'ampia ferita da taglio al viso.
Dalla documentazione acquisita all'esito della perquisizione eseguita dalla Polizia penitenziaria eseguita in carcere, trova altresì riscontro la detenzione da parte dei detenuti del processo di armi artigianali prodotte con materiale di recupero. In merito alla stessa ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.2017 evidenziando che in effetti erano stati rinvenuti diversi oggetti contundenti:
- a MANCUSO Vincenzo un coltello artigianale, procurato dalla lamiera della bomboletta di gas, con apposito manico in plastica posto alle estremità;
- a MUTO Antonio classe '78 un coltello artigianale, procurato con la lamiera della bomboletta di gas, più sette viti in metallo con annessi tasselli;
- a BLASCO Gaetano un coperchio in lamiera, parzialmente tagliato e forzato, più un pezzo di asta in metallo, ricavata da uno stendino per i panni, con inserita all'estremità una lama di un temperamatite, più una bombola di gas parzialmente tagliata all'estremità;
- a MUTO Antonio classe '55 una forbice per le unghie, debitamente appuntita, oltre tre chiodi in metallo e sei viti in metallo;
- a VERTINELLI Giuseppe un cucchiaio in metallo dell'amministrazione, rotto nella parte del manico, oltre ad una forbice per le unghie debitamente appuntita, otto pezzi di aste in metallo

ricavati da uno stendino, di cui, con una lama di un temperamatite collocato alle estremità, e un chiodo in metallo;
- a VERTINELLI Palmo, una base in metallo di un fornello debitamente smontato, più un'asta in metallo, ricavata da uno stendino, oltre a una parte di una forbice per le unghie debitamente appuntita;
- a VALERIOTI Gabriele, tre parti di forbice per le unghie debitamente appuntite, due pezzi di aste in metallo, ricavate da uno stendino, più sei viti in metallo, più tre bulloni in metallo e una rondella in metallo. Su questi rinvenimenti è stato già prodotto il verbale di sequestro effettuato dalla polizia penitenziaria.

In definitiva, la vicenda, riferita in termini perfettamente aderenti dai due collaboratori e riscontrata, altresì, dalla documentazione acquisita, rappresenta una formidabile prova di due fatti fondamentali:
1- l'esistenza della associazione e la sua operatività, con le sue gerarchie, le sue regole le sue dinamiche interne, i suoi rapporti di forza (non mere liturgie come efficacemente sottolineato dal VALERIO, bensì regole vere e proprie) anche dopo la cattura dei suoi esponenti che, pure all'interno della struttura carceraria, hanno manifestato piena adesione e fedeltà al vincolo associativo e alle sue regole;
2- la partecipazione alla associazione mafiosa da parte di VALERIOTI Gabriele, pienamente inserito nel gruppo criminale di cui conosce perfettamente le regole, nonostante il litigio con FLORO VITO Gianni, che godeva di maggiore autorevolezza criminale derivante, tra l'altro, dall'essere il fratello del genero di LAMANNA;

In conclusione le prove indicate dimostrano che VALERIOTI Gabriele è soggetto stabilmente ed organicamente inserito all'interno del sodalizio, del quale condivide le regole e le finalità, prestandosi a svolgere le attività illecite facenti parte del programma associativo e mettendosi a disposizione dei suoi vertici, in specie SARCONE Nicolino, soprattutto per la consumazione di atti ritorsivi, plasticamente rappresentati dall'incendio appiccato all'auto di COLACINO Michele insieme ad AMATO Alfredo, storicamente dedito, nell'ambito della associazione, a quella attività incendiaria.
Le circostanziate, indipendenti e reciprocamente riscontrate propalazioni dei collaboratori di giustizia (ivi comprese quelle di GIGLIO Giuseppe), rappresentano un formidabile sostegno a quanto già ricavabile dalle altre prove raccolte, in specie quelle relative al capo 11, nonché a quelle relative allo sfregio subito dal VALERIOTI ad opera di FLORO VITO Gianni. prove che, a loro volta, a quelle stesse dichiarazioni forniscono riscontro.
Queste ultime, nel contribuire a chiarire le dinamiche associative sottese alle vicende che descrivono, cementano la prova dell'adesione all'associazione da parte del VALERIOTI che non solo partecipa fattivamente alle sua azioni illecite, ma aderisce e condivide pienamente le regole operanti nella 'ndrangheta e conosce perfettamente il significato che certi comportamenti assumono al suo interno.

CAPITOLO XV
I CONCORRENTI ESTERNI

1. IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

E ben noto che il pensiero giuridico italiano si è a lungo interrogato sulla ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa.

Oggi, dopo molteplici interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[48], la giurisprudenza è arrivata ad un punto di chiarezza, essendosi definitivamente orientata a

---

[48] Nonostante le perplessità della dottrina e della giurisprudenza, nel 1994 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la figura del concorso esterno in associazione mafiosa.

Con la nota sentenza Demitry (Cass., SS.UU., 5.10.1994, n. 16), le Sezioni unite ritennero configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. In particolare, la sentenza delinea in modo puntuale i tratti caratterizzanti sia della condotta materiale che dell'elemento soggettivo dell'*extraneus*, sottolineandone le differenze rispetto alla simmetrica figura dell'*intraneus*.

Quest'ultimo è colui senza il cui apporto quotidiano, e comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è colui che agisce nella "fisiologia", della vita corrente dell'associazione. L'affiliato fa parte e si sente parte dell'associazione, così incardinandosi stabilmente in essa. Il concorrente ex art. 110 c.p. invece, è colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama "a far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il partecipe esprime "la volontà di far parte dell'associazione", "con la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi di essa", diversamente dal concorrente eventuale che "vuole dare un contributo senza far parte dell'associazione", senza un *animus* partecipativo, ma "con la volontaria consapevolezza che la sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*".

Secondo la Suprema Corte sarebbe errato affermare che il concorrente esterno debba possedere lo stesso dolo di colui che fa parte dell'associazione, ossia il dolo specifico.

Si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza nell'*extraneus* che altri fa parte e ha voglia di far parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini".

Infatti, il concorrente potrebbe, al contrario del partecipe, "disinteressarsi della strategia complessiva (dell'associazione), degli obiettivi che la stessa si propone di perseguire". Potrebbe anche averli presenti, senza che questo *quid pluris* faccia mutare il ruolo dell'esterno, che non fa parte o non vuole o non è richiesto come socio. La sua condotta si limita a "contribuire alle fortune dell'associazione". La sentenza Demitry è stata sottoposta a pesanti critiche sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza (cfr. sentenza Villecco del 2001), di talché si rese necessario un nuovo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Carnevale, che ha determinato una precisazione della ricostruzione della materialità del reato del concorrente esterno ed una radicale correzione della ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'*intraneus*.

In particolare, sotto il profilo materiale la condotta del concorrente esterno non necessariamente deve intervenire in un momento di *fibrillazione* del sodalizio criminale, ossia quando lo stesso viva una fase *patologica* della sua esistenza, ma può intervenire anche nella *fisiologia* della vita del sodalizio criminale, purchè il concorrente ed. "esterno" fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. A ben guardare, la sentenza Carnevale del raccoglie i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni semplici della Cassazione. Infatti, le pronunce precedenti le Sezioni Unite della Cassazione affermavano che, nella sostanza, non era necessario per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa che il contributo del *extraneus* intervenisse in un

riconoscerne la ammissibilità, in quanto solidamente ancorata al diritto positivo, rappresentato dalla disciplina del concorso di persone nel reato di cui all' art. 110 c.p.

Per questa stessa ragione, la Suprema Corte ha escluso l'incostituzionalità della figura delineata dagli artt. 110 e 416bis c.p., per asserito contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117 Cost. e con l'art. 7 CEDU, per violazione del principio di legalità. A fondamento dell'assunto contrario anche il rilievo che la Corte di Strasburgo, nel ben noto caso Contrada (CEDU, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia) avrebbe affermato che il concorso esterno nei reati associativi sarebbe un istituto di creazione giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità (Cass. 18132 /2016; 34147/2015) affermando che il cosiddetto concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, non è un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è previsto e punito in forza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, comprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta in essere da uno o più concorrenti e la cui configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma 1, c.p.
D'altro canto, la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che il concorso esterno non è, come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce "*dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui*

---

momento di difficoltà tale che, senza l'intervento del concorrente esterno, il sodalizio criminale sarebbe sicuramente andato incontro all'estinzione, né era indispensabile il requisito della infungibilità dell'apporto del contiguo al sodalizio.
Il vero cambio di rotta rispetto alla sentenza Demitry la sentenza Carnevale lo realizza con riferimento all'elemento soggettivo. Il punto maggiormente problematico della sentenza Demitry stabilisce che nella ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso non è affatto richiesto che il concorrente esterno abbia anche la volontà "di realizzare i fini propri dell'associazione, essendo sufficiente che abbia la consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini".
La Cassazione del 1994 precisa che ciò non vuol dire che il concorrente esterno non voglia il suo contributo e non si renda conto che questo contributo gli viene richiesto per agevolare la associazione; ma, semplicemente, che il concorrente esterno pur consapevole di ciò, pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo, l'associazione, può disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire.
Il giudice della nomofilachia parte dalla concezione monistica del concorso di persone accolta dal nostro legislatore penale: perché si possa affermare che i concorrenti hanno commesso "il medesimo reato", come recita la disposizione dell'art. 110 c.p., è necessario che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa.
"Nel reato di associazione per delinquere l'evento è la sussistenza ed operatività del sodalizio, siccome idoneo a violare l'ordine pubblico ovvero gli altri beni giuridici tutelati dalle particolari previsioni legislative, la cui attuazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso.
Ne consegue – di necessità – che non può postularsi la figura di un concorrente esterno, nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma di cui sopra.
Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno è tale quando, pur estraneo all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che "sa" e "vuole" sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

all'art. 416bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 c.p." (Corte Cost. sentenza 25 febbraio-26 marzo 2015, n. 48)

La più compiuta riflessione giuridica sull'istituto è, ancor oggi, fornita dalla nota sentenza Mannino (Cass., SS.UU., 12.6.2005, n.33748).
Nel relativo ricorso la questione veniva prospettata sotto un profilo particolare – e decisamente controverso – che non era stato affrontato specificamente né dalla sentenza Demitry né nella sentenza Carnevale: il profilo dei requisiti per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa dell'esponente politico, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato. Sul tema della distinzione tra partecipazione interna e concorso esterno, la sentenza Mannino svolge importanti considerazioni di portata generale, che coronano e completano l'elaborazione delle Sezioni Unite iniziate con la sentenza Demitry e poi proseguite con la sentenza Carnevale.
Le argomentazioni della sentenza in parola maggiormente articolate ed esaustive sono quelle che riprendono in esame e sviluppano l'elaborazione della sentenza Carnevale relativamente a due profili specifici: quello dell'efficienza causale del contributo prestato dal concorrente esterno e quello dell'elemento soggettivo della relativa condotta. Sotto il primo profilo, la sentenza Mannino porta a conseguenze ulteriori le argomentazioni della pronuncia precedente circa la necessità che il contributo sia effettivamente idoneo a determinare, in termini di nesso causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione e introduce il principio della verifica probatoria *ex post*.
Assume, dunque, il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La condotta associativa implica, invece, la conclusione di un *pactum sceleris* fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per *facta concludentia* e senza necessità di manifestazioni formali o rituali.
Relativamente allo statuto della causalità, i giudici di legittimità richiamano la sentenza Franzese del 2002 sottolinea che eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del rapporto di causalità, né possono legittimare una nozione debole di causalità che, collocandosi sul terreno della teoria dell'aumento del rischio, finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Di qui la conclusione della Corte, secondo cui non è sufficiente che il contributo atipico sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato sulla base di una prognosi di mera pericolosità *ex ante*, qualora poi, con giudizio *ex post*, il contributo stesso si riveli invece ininfluente per la verificazione dell'evento lesivo. Se si accogliesse la tesi opposta si realizzerebbe un'arbitraria anticipazione della soglia di punibilità. D'altra parte

neppure è consentito il ricorso alla causalità psichica cosiddetto da rafforzamento dell'organizzazione criminale, la quale dissimulando l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo, consentirebbe in ogni caso di concludere che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa.
E' stata così definitivamente ridimensionamento la teoria "della fibrillazione" fatta propria dalla sentenza Demitry. Del resto, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l'associazione mafiosa può considerare utile l'intervento di un concorrente esterno per affrontare esigenze congiunturali ovvero difficoltà contingenti di qualsiasi tipo, e non già solamente per affrontare situazioni emergenziali o fasi patologiche che ne mettano in pericolo l'esistenza.

Ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Sotto il profilo soggettivo, la sentenza Mannino ha statuito che il concorrente esterno si deve rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris* ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso; non è necessario, in capo allo stesso, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farle raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico, che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, dovendo l'agente muovere la sua condotta nella consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione. Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa, a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno, e rendersi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.

Nel tentativo di riassumere gli approdi cui è ormai pervenuta la giurisprudenza di legittimità, è possibile ricostruire i confini del concorso esterno sulla scorta dei seguenti elementi:
a) il concorrente esterno deve essere privo della *affectio societatis* e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio;
b) deve fornire, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio;

c) si deve infine rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris* ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso; non è necessario, in capo allo stesso, il dolo specifico proprio del partecipe.

2. BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA

Nel corso dell'intero processo sono emerse - siccome espressive di uno dei tratti caratterizzanti l'azione dell'associazione mafiosa - le proficue collaborazioni instaurate tra l'imprenditoria emiliana e la 'ndrangheta.

Si è visto che i campi elettivi di questa illecita sinergia sono rappresentati dalla attività di falsa fatturazione (cfr. Cap. VIII e Cap. XIII) e da quella del recupero crediti tramite metodi estorsivi (cfr. Cap. VII capi 53, 65, 66, 70).

Proprio analizzando una di queste vicende estorsive è emersa la figura dell'imprenditore modenese BIANCHINI Augusto che, seppure non imputato, si è avvalso dei servigi di BOLOGNINO Michele per trovare un appoggio nella risoluzione della complicatissima situazione che vedeva intrecciarsi, tra le altre, le posizioni creditorie di esponenti di spicco del sodalizio, quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (cfr. Cap. VII, capo 53).

Secondo la tesi d'accusa, questo rapporto tra l'imprenditore modenese ed esponenti del sodalizio mafioso affonderebbe le sue radici in un tempo assai più risalente, grazie alla collaborazione instaurata sull'altro terreno elettivo di azione del binomio imprenditoria-'ndrangheta, sarebbe a dire quello della falsa fatturazione, che BIANCHINI Augusto avrebbe perpetrato con altro esponente di spicco dell'associazione mafiosa emiliana, GIGLIO Giuseppe.

Grazie a questa risalente e stabile illecita collaborazione, nonché grazie al profondo radicamento della cosca emiliana nel tessuto sociale ed economico emiliano, si sarebbero quindi determinate le condizioni per dare vita ad una rapporto tra l'associazione mafiosa e il noto imprenditore modenese, capace di apportare ad entrambe le parti reciproci ed illeciti vantaggi, culminati, per il sodalizio, nella possibilità di infiltrarsi nei lavori pubblici di ricostruzione successivi al terremoto del maggio del 2012.

In questo illecito rapporto sinallagmatico sarebbe coinvolta, a fianco dell'imprenditore BIANCHINI Augusto, la moglie BRAGA Bruna, sempre partecipe e responsabile delle scelte "imprenditoriali" delle società della famiglia ed avente un ruolo strategico non minore di quello del marito.

Da qui la contestazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, per entrambi i coniugi.

Il tema è complesso, forse uno dei più complessi dell'intero processo.

Nell'approcciarlo verranno affrontati, in questa sede, tutti i capi di imputazione che riguardano BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e gli altri membri della famiglia (BIANCHINI Alessandro, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola), in quanto solo un approccio sistematico, oltre ad evitare eccessive frammentazioni del tema, consente di comprendere gli accadimenti nella loro reale dimensione e di collocarli all'interno di un coerente contesto e, quindi, di trarne le corrette conseguenze non solo in ordine alla

valutazione della sussistenza della materialità delle fattispecie contestate, ma anche in ordine ai profili soggettivi delle azioni compiute da ciascuno degli imputati, tanto delicati quanto, spesso, dirimenti.

2.1. CAPI 90-92

Le indagini precedenti al terremoto e l'interessamento dell'associazione emiliana per gli appalti pubblici

Il 20 e il 29 maggio 2012 l'Emilia è sconvolta da violente scosse di terremoto che colpiscono, in particolare, la parte settentrionale della Provincia di Modena (cosiddetta bassa modenese).
In quel periodo la attività di indagine dei Carabinieri di Modena era nel suo pieno svolgimento.
Dopo l'evento sismico l'attenzione investigativa si era concentrata sul possibile interessamento della consorteria mafiosa nei lavori di ricostruzione, essendo fatto notorio che calamità come il terremoto emiliano del 2012 rappresentano un interesse per le organizzazioni criminali, che vedono nelle opere di ricostruzione un'occasione di guadagno.

Sugli esiti delle indagini sviluppatesi lungo questo crinale investigativo ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 6.4.2017.
Egli, sin da subito ha evidenziato come l'attività investigativa svolta in anni precedenti aveva già messo in luce l'interessamento dell'organizzazione criminale indagata per l'acquisizione di commesse per l'attività di ricostruzione successiva ad eventi sismici. L'attività spionistica in corso nel 2009 aveva infatti evidenziato l'interesse manifestato da SARCONE Gianluigi per il reperimento di lavori di ricostruzione successivi al terremoto de L'Aquila, fornendo così uno spunto investigativo fondamentale per lo sviluppo dell'indagine convenzionalmente denominata Idra (cfr. Cap. VII Maresciallo Bentivoglio udienza 14.10.2016 e CAP. XIV LOMONACO Francesco).

Emblematiche, poi, dell'interessamento per i lavori di ricostruzione successivi al terremoto del 2012 sarebbero alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, i quali hanno commentato le possibilità di lavoro mostrando un chiaro interesse nelle opportunità di guadagno nelle opere di ricostruzione:

BLASCO: A Mirandola è caduto un altro capannone.
VALERIO: Ah...
BLASCO: Vedi di tenerci buono Claudio, vedi...
VALERIO. Infatti, vedo... Eh, che andiamo a lavorare, là...
BLASCO: Ah sì, cominciamo a farci un giro.
(prog. n. 4958 RIT del 306/12 del 29 maggio 2012)

VALERIO: Comunque, ce ne sono disastri là, Gaeta', Vedi i capannoni...
BLASCO: Eh lo so, sì...
VALERIO: Sfasciati a terra. (voci sovrapposte) Duce che ma'... Dice che mo' stanno facendo una proposta per farli tutti in legno, Gaeta'.

BLASCO: Magari! .. ...
VMA: Sarebbe buono!
BLASCO: Magari,
VALERIO: Eh, dobbiamo preparare tutte le società. Tutta la documentazione delle società.
BLASCO: Magari...: Ah sì, eh? Te l'ho detto che a me, domani mattina... viene uno che mi ha chiesto di fare 10 case di legno.
VALERIO: Prepariamo l'AMPA, prepariamo... la B&V, prepariamo...
BLASCO: Ah sì, eh?
VALERIO: L'LG. prepariamo...
BLASCO: Tutto, tutto... tutto il mondo, vedi se ri...
VALERIO: Dobbiamo preparare 4 o 5 società.
BLASCO: Certo. VALERIO: 4 società, di sicuro.
BLASCO: Secondo me... dobbiamo iniziare a lavorare. E dobbiamo andare che già un paio di cutresi sono già andati primo di noi! E noi paghiamo... e quelli vanno... Io, mo', oggi...
VALERIO: Mo'... sì, Gaeta'... vai tranquillo, Gaeta', che dove siamo noi non abbiamo bisogno né di questo, né di quello... Vai tranquillo...
BLASCO: Speriamo. Claudio sta...
VALERIO: Vai tranquillo...
(prog. n. 5050 RIT 306/12 del 31 maggio 2012)

Non solo.
L'attenzione investigativa sui lavori di ricostruzione post sisma era giustificata dalla circostanza che l'attività investigativa svolta fino al maggio del 2012 aveva evidenziato anche un interesse sempre più vivo del sodalizio indagato per l'acquisizione di appalti pubblici.
L'attività di indagine aveva infatti rilevato una collaborazione che si era istaurata tra il sodalizio emiliano, ed in particolare nella persona di GIGLIO Giuseppe, e la società ELLEDUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme. Si trattava di una collaborazione relativa alla costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, nel territorio vicentino.
L'interessamento investigativo nei confronti di tale collaborazione era nato dalla registrazione di una telefonata, effettuata da FLORO VITO Gianni a GIGLIO Giuseppe nella quale il primo informava anticipatamente il secondo della possibilità di inserirsi dei lavori di costruzione della caserma. ("*Oi Pì, stamattina gli avevo accennato a tuo fratello Giulio, siccome mi hanno proposto un lavoro a Vicenza, devono togliere 11.000 metri di terra, devono scavare. Vogliono fare ad ore, noleggio a camion, poi c'è stata l'urbanizzazione, tutta la ghiaia, è una caserma militare*" (prog. 23506 RIT 110/11).
Dopo questa conversazione erano state captate altre conversazioni e si erano sviluppati altri spunti investigativi che portarono gli inquirenti a scoprire come la telefonata avesse ad oggetto la tenenza dei carabinieri di Dueville e che l'appalto per la costruzione era stato vinto dalla società ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l.
La ELLE DUE COSTRUZIONI era una società di Lamezia Terme di proprietà dei fratelli Longo Pasqualino, Gennaro e Domenico, già monitorata anche dai Carabinieri del ROS di Padova nell'ambito del procedimento penale 7272/11 della DDA di Venezia proprio in ragione dei rapporti intrattenuti tra detta società con esponenti di 'ndrangheta localizzati in

Veneto. La ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., infatti, risultava vicina alla criminalità organizzata del lametino e, in particolare, alla cosca Iannazzo-Giampà. Nello specifico, Longo Domenico, uno dei soci della ELLE DUE COSTRZIONI s.r.l., è cognato di Villella Francesco Antonio, il quale risulta legato alla famiglia Gagliardi di Sambiase, cioè Gagliardi Alfredo, Gagliardi Bruno e Gagliardi Giuseppe, tutti soggetti ritenuti ed indicati da fonti investigative quali costituenti il cosiddetto gruppo di fuoco azionisti della cosca Iannazzo. Dallo scambio informativo con il ROS di Padova, i Carabinieri di Modena apprendevano anche che in quel periodo Villella sembrava avere la disponibilità di un kalashnikov e altre armi lunghe e corte e che probabilmente ne aveva usata una per uccidere un parente. Dalle indagini erano inoltre emerse frequentazioni tra i soci della ELLE DUE, cioè i fratelli Longo, e Iannazzo Pietro, soggetto che annove numerosi precedenti penali in particolare per estorsione, danneggiamento e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Durante lo scambio di informazioni con il ROS di Padova, i Carabinieri di Modena acquisivano l'intercettazione ambientale RIT 827/12 avvenuta all'interno della Fiat Punto di Villella Francesco Antonio rivelatrice del legame della società ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. con rappresentanti della criminalità organizzata del lametino. In particolare, dalle indagini del ROS di Padova era emersa la figura di Davoli Giovanni, *figlio di Iannazzo Vincenzino, sorella di Iannazzo Santo, affiliato alla cosca Iannazzo e scomparso per lupara bianca nel 1992, nonché nipote di Davoli Antonio, elemento di spicco della predetta organizzazione mafiosa lametina*. Le indagini avevano mostrato che Longo Giovanni (uno dei soci della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l.) e Davoli Giovanni erano titolari della società ECO.LO.DA s.r.l., con sede a Gizzeria, in provincia di Crotone.

I tre fratelli Longo della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. risultavano avere rapporti con Estini Ottavio il quale, a sua volta, annoverava numerosi precedenti penali quali usura, estorsione, omicidio doloso e associazione a delinquere di tipo mafioso. Estini Ottavio è coniugato con Giampà Angelina, figlia di Giampà Pasquale, soprannominato "tranganiello", deceduto in un agguato di mafia nel 1992. Sino a quell'episodio Estini Ottavio era ritenuto vicino alla consorteria mafiosa diretta dal suocero ma, poi, si era avvicinato alle cosche vincenti, tra cui quella diretta da Giampà Francesco detto il "professore", che è un omonimo, ma non è parente di "tranganiello".

Tornando all'appalto della caserma di Dueville, sul quale è stato registrato l'interesse di GIGLIO Giuseppe, lo stesso risulta essere stato vinto ad un prezzo di aggiudicazione di 2.171.561,64 euro. Inoltre, dall'esame dell'atto di aggiudicazione era emerso che tra le ditte partecipanti alla gara vi era anche la società S.I.C.E. s.r.l. riconducibile a GIGLIO Giuseppe (cfr. Cap. IX) che, in quella occasione, presentò un'offerta di circa 500.000 euro più alta rispetto a quella presentata dalle ELLE DUE COSTRZIONI s.r.l.
Secondo l'ipotesi investigativa, questa procedura risultava anomala e indicativa di elementi che avevano fatto pensare che tra le due società vi fosse un patto finalizzato ad eludere la concorrenza a vantaggio della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., che sarebbe risultata, così come è successo, vincitrice dell'appalto.

Il prezzo fortemente ribassato offerto dalla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. era stato probabilmente possibile, secondo gli inquirenti, grazie all'utilizzo di materiali edilizi diversi e più economici rispetto a quelli previsti. In particolare, il cemento che la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. acquistava da Beton Rossi era diverso da quello indicato dal progettista e le gettate di cemento venivano fatte in pieno inverno senza l'aggiunta dell'antigelo tant'è che, ancora prima dell'inaugurazione della Caserma, crollò il vano ascensore. Tutt'oggi sono in corso accertamenti volti a verificare l'effettiva tenuta della struttura ed è stato aperto un procedimento per frode in pubbliche forniture.

Ai fini che qui interessano, i Carabinieri di Modena registravano, oltre all'interessamento ai lavori di GIGLIO Giuseppe, anche quello di altri soggetti imputati in questo procedimento quali CAPPA Salvatore, BLASCO Gaetano (prog. 27541 RIT 110/11) e SECAV UNIPERSONALE, intestata ad OPPIDO Raffaele, ma riconducibile ai fratelli VERTINELLI. Ciò a testimonianza, in tesi d'accusa, del fatto che alcuni affari come questo non rimangono mai affari del singolo imprenditore ma vanno ad interessare e a coinvolgere anche affiliati che operano in zone diverse.
A riprova dell'interesse del sodalizio indagato per gli appalti pubblici, vi sarebbe un'importante intercettazione di una conversazione (prog. 26176 RIT 110/11) avvenuta tra Aversa De Fazio Antonio detto "Tonino" e GIGLIO Giuseppe, nel corso della quale GIGLIO esprime chiaramente la sua intenzione di buttarsi sui lavori pubblici, tra cui anche quello dei lavori all'aeroporto di Bologna: GIGLIO Giuseppe: "*Ma adesso sto prendendo i lavori, così adesso ne ho preso uno a Bologna, nell'aeroporto, gli devo mettere una cinquina di macchine, di camion. Infatti, adesso ho iscritto i ragazzi, che devono andare a fare il corso per prendere la patente, e mi sto concentrando sui lavori pubblici, Toni*".

In effetti la collaborazione tra la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. e GIGLIO Giuseppe proseguì e si estese anche ad un altro appalto, vinto sempre dalla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., per la realizzazione di alcune opere nell'aeroporto Marconi di Bologna. In particolare, si trattava della realizzazione di cinque pontili di imbarco, necessari per il collegamento tra il primo piano del terminal e il piazzale di sosta degli aeromobili e di due pontili mobili per l'imbarco e lo sbarco diretto sugli aeromobili. Per questi lavori, l'importo base di gara era stato fissato a oltre 2.500.000 euro (2.461.943,82 euro più oneri di sicurezza); la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. si aggiudicò la gara portando il prezzo a 1.807.518,17 euro, cioè ad un prezzo ribassato del 30%.
Non solo.
La collaborazione tra la ELLE DUE e GIGLIO portò all'invio da parte di GIGLIO Giuseppe di manodopera, poi assunta formalmente dalla ELLE DUE, con passaggio degli operai, in particolare, dalle società SECAV e TOP SERVICE dei fratelli VERTINELLI.

Questa parentesi sulla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. sarebbe significativa non solo, come detto, dell'interessamento della cosca emiliana per gli appalti pubblici già in un periodo precedente al terremoto, ma anche di come il sodalizio emiliano intrattenesse rapporti di collaborazione anche con cosche legate alla Calabria e di come fosse riconosciuto anche da altre compagini 'ngranghetiste al di fuori dell'Emilia.

2.1.1. I rapporti di BIANCHINI con il sodalizio emiliano in generale

La testimonianza del Maresciallo Costantino è quindi tornata ad analizzare le vicende correlate al terremoto emiliano ed i rapporti intercorsi tra BIANCHINI e il sodalizio emiliano. Nella prospettiva investigativa, detti rapporti traggono origine dalla collaborazione instaurata tra BIANCHINI Augusto e GIGLIO Giuseppe a fare data dagli anni 2006-2007.

All'epoca del terremoto BIANCHINI aveva già avuto rapporti con altri esponenti della cosca emiliana tra cui BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, Soda e D'Urzo (cfr. Cap. VII capo 53).

Le indagini svolte dopo il terremoto si erano rivelate ancora più incisive e avevano permesso, secondo la prospettiva d'accusa, di delineare con chiarezza il livello di commistione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la associazione mafiosa, nonché le modalità con le quali tali rapporti avevano permesso l'infiltrazione della 'ndrangheta nelle opere di ricostruzione. Le indagini avevano infatti portato alla luce come tale infiltrazione sia avvenuta attraverso una particolare forma di collaborazione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO Michele.

Secondo la prospettiva d'accusa dalle indagini era emerso che l'insinuazione del sodalizio negli appalti pubblici era avvenuta attraverso un meccanismo di prestazione di manodopera da parte di Michele BOLOGNINO, il quale forniva a BIANCHINI operai che venivano formalmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per lavorare nei cantieri della ricostruzione. Questi operai, forniti da BOLOGNINO e regolarmente assunti da BIANCHINI, venivano però gestiti, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele. Questo meccanismo illecito era arricchito, poi, da un illecito sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti, che permetteva il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che vedeva coinvolti anche altri imputati tra cui GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine. Questo sistema di false fatturazioni, particolarmente interessante nella prospettiva d'accusa, in quanto le operazioni per fatturazioni inesistenti erano una delle attività illecite predilette dal sodalizio, aveva portato, in tesi, la BIANCHINI COSTRUZIONI a godere anche di vantaggi di tipo fiscale.

2.1.2. I lavori del cimitero di Finale Emilia (capo 93) e l'inizio della collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO

Le indagini, ha proseguito il teste, avevano messo in evidenza che era BOLOGNINO Michele il soggetto attraverso il quale, più degli altri, il sodalizio si era infiltrato nei lavori pubblici per la ricostruzione. Ed invero, la prima opera pubblica per la cui realizzazione le indagini avevano dato conto della sinergia tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele era stata quella relativa al cimitero di Finale Emilia, ossia un'opera appaltata mesi prima del terremoto. Questo appalto interessa soprattutto il capo 93 perché è un appalto che BIANCHINI avrebbe girato interamente a BOLOGNINO, il quale ne aveva, a sua volta, demandato la realizzazione a SCOZZAFAVA. Secondo l'ipotesi investigativa, l'appalto per la costruzione del cimitero di Finale Emilia ha rappresentato una sorta di banco di prova, che aveva segnato la successiva collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO per quanto riguarda i cantieri della ricostruzione post-sisma.

La questione della costruzione del cimitero di finale Emilia ha iniziato ad essere oggetto di indagine dopo la telefonata del 21 febbraio 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele, quando la realizzazione dell'affare era ancora in stato embrionale:

BIANCHINI A : "Per il lavoro di Finale, del cimitero, non ho ancora ricevuto l'offerta da Luigi. Eh, è tanto che me lo deve mandare, perché anche quello, insomma, è un lavoro che noi dobbiamo decidere. Prova a sentire anche tu, cioè se è un lavoro che vi interessa, ovviamente". (conversazione n. 3935 del 21 febbraio 2012 RIT 113/12)

Nei mesi successivi, e in particolare nel luglio 2012, gli inquirenti captavano altre conversazioni che mostravano, secondo la loro ricostruzione, che la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO in relazione ai lavori al cimitero di Finale Emilia si era effettivamente concretizzata ed evidenziavano anche l'interessamento di altri soggetti quali GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Sergio. Significativa di ciò sarebbe la telefonata del 10 luglio 2012, (prog. 2369 RIT 1371/12) intercorsa tra Michele e Sergio BOLOGNINO. In quel frangente Michele BOLOGNINO aveva incontrato BIANCHINI Augusto per definire i dettagli del lavoro al cimitero di Finale Emilia e, durante l'incontro aveva chiamato il fratello Sergio e lo aveva fatto parlare con BIANCHINI Augusto. Durante la conversazione BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Sergio avevano concordato la trasmissione via e-mail del progetto del cimitero, mentre il CD sarebbe stato consegnato direttamente a BOLOGNINO Michele. Durante quella conversazione, BIANCHINI Augusto sottolineava che, oltre a quel lavoro, ci sarebbe stata anche la possibilità di acquisire altri appalti in zona, riferendosi verosimilmente ai lavori di ricostruzione post-sisma o ai lavori da effettuare a Parma per conto di IREN (cfr. infra e capo 4).

La telefonata n. 2443 RIT 1371/2012 del 13.7.2012, dimostrerebbe l'interessamento di GIGLIO Giuseppe: *Michele - Eh, scusa, se viene col dischetto... qua lo... lo apre (?) GIGLIO. Sergio - Si, quanto che vediamo quello che vuole... che lavori ci sono da fare che non sto capendo. Lui ha dato disegni... se... se si deve lavorare in economia, se si deve lavorare a corpo, io non sto capendo."*

In altra conversazione, intercorsa quello stesso giorno sempre tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Sergio, (prog. 2470 RIT 1371/12) i due parlavano, oltre che dei dettagli del lavoro al cimitero di Finale Emilia, anche di un altro lavoro da eseguire a Parma, individuato come il lavoro che la BIANCHINI COSTRUZIONI ha acquisito a Parma per conto di IREN (si noti che nella trascrizione è riportato il nome FAUSTO, ma si tratta indiscutibilmente ed incontestatamente di BIANCHINI Augusto come peraltro indicato proprio in perizia in apertura della trascrizione della conversazione):
"Sergio - Allora, senti una cosa, vedi che... allora io ho visto qua i disegni ehm... ho visto che là per quanto riguarda il... là il cimitero, giusto?
Fausto - Si. Sergio - Ora... (inc. pronuncia non chiara). Allora, il discorso è questo: siccome noi l'altra volta ci eravamo visti e avevamo parlato .. avevamo parlato con te.

Fausto - Si. Sergio - Per quanto... eh... riguardava la combinazione dei due lavori. Fausto - Si. Sergio - Mh. Perché noi avevamo parlato che facevamo il cimitero e in concomitanza c'era il lavoro anche di Parma. Fausto - Si. Sergio - Perché là c'erano i pagamenti più lunghi, sul cimitero, giusto? Fausto - Si. Giusto Sergio - Eh. Il discorso era che se i... noi ci impegniamo a iniziare il lavoro qua del cimitero, dobbiamo anche essere sicuri di chiudere l'altro di Parma. O almeno sape..".

Dalle due telefonate del 14 luglio 2012, (prog. n. 2518 RIT 1371/2012 e prog. n. 2551 RIT 1371/2012) gli inquirenti apprendevano che quello stesso giorno era avvenuto un incontro tra BIANCHINI Augusto e i fratelli BOLOGNINO. Secondo l'ipotesi investigativa questo incontro "*suggella la sinergia tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele.*"
Nel corso di una conversazione successiva, del 17 luglio del 2012 (prog. n. 2708 RIT 1371/2012), i due fratelli BOLOGNINO parlano di dover effettuare un sopralluogo nella zona rossa, chiaramente riferendosi ai comuni terremotati.

In seguito alla intercettazione delle conversazioni citate, l'attenzione delle indagini in relazione al rapporto tra BOLOGNINO e BIANCHINI era progressivamente cresciuta portando quindi a comprendere il meccanismo di infiltrazione del sodalizio emiliano nelle opere di ricostruzione.
Secondo gli inquirenti il suggello della sinergia tra BIANCHINI e BOLOGNINO era stato, quasi da subito, condiviso con la Calabria e, probabilmente, di questa condivisione strategica, anche BIANCHINI Augusto era a conoscenza.
Significativa di ciò, sarebbe, nella prospettiva d'accusa, la conversazione del 18 luglio, delle ore 8.43 intercorsa tra BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto durante uno dei soggiorni del primo a Cutro. Durante questa telefonata, BOLOGNINO Michele parla con BIANCHINI Augusto dei lavori e di un contratto che questi avrebbe dovuto inviargli. Ad un certo punto, BIANCHINI accenna al fatto che occorreva partire anche con questi lavori di Parma, lavori che in quel periodo ritornavano nelle conversazioni in maniera abbastanza ricorrente. BOLOGNINO rispondeva dicendogli di trovarsi in Calabria per incontrare il suo geometra. Il teste ne ha dato lettura: BOLOGNINO: *"Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria". BIANCHINI: "Bravo, bravo, bravo. Okay, grazie"* (prog. n. 2634, RIT 1697/2012).
Successivamente, BOLOGNINO chiamava GIGLIO Giuseppe e, in modo criptico, gli confermava, di essere sceso in Calabria proprio per quel contratto di lavoro con BIANCHINI (prog. n. 2642, RIT 1697/2012): "GIGLIO *Ma tu sei sceso per quel contratto di lavoro?". BOLOGNINO: "Sì". GIGLIO: "Ah, e va bene".*
Qualche ora dopo BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso, si accordavano per vedersi in una località che non veniva, però, precisata (prog. n. 2658 RIT 1697/2012). Il contatto con DILETTO Alfonso e il richiamo ai lavori di Parma, facevano presumere che BOLOGNINO dovesse discutere con DILETTO dell'appalto che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva acquisire per l'IREN di Parma (cfr. infra testimonianza Maresciallo D'agostino). In proposito, ha ricordato il Maresciallo Costantino, DILETTO si era interessato per la fornitura di ferro per quel cantiere, fornitura che doveva avvenire per il tramite di BOLOGNINO Michele.

Le conversazioni del 18 luglio 2012 sono, nella prospettiva d'accusa, di particolare rilevanza perché il telefono cellulare di BOLOGNINO Michele era localizzato presso Cutro. L'analisi delle celle agganciate dal cellulare di BOLOGNINO faceva ritenere che quel giorno lo stesso si stesse recando da GRANDE ARACI Nicolino. Il dato pressoché certo, in tesi, è che, durante le conversazioni telefoniche di BOLOGNINO del 18 luglio, lo stesso si trovava a Cutro, mentre il fatto che si stesse recando da Nicolino GRANDE ARACRI è una ricostruzione investigativa basata sul dato che la cella agganciata era quella in località prossima all'abitazione del boss e che BOLOGNINO e DILETTO si erano dati appuntamento in modo criptico ma in un posto che entrambi conoscevano, nonché la circostanza che il telefono di BOLOGNINO ad un certo punto non faceva più registrare conversazioni se non chiamate senza risposta, che agganciavano sempre una cella prossima all'abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI.

2.1.3. I capi 90 e 92: la somministrazione di manodopera e le fatture per operazioni inesistenti

La progressione investigativa aveva permesso di accertare, in tesi d'accusa, che la collaborazione tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele si era estesa oltre alla realizzazione del cimitero di Finale Emilia, coinvolgendo altri lavori del cratere sismico, e da eseguire a Mirandola, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e Reggiolo, dimostrando altresì come BOLOGNINO fosse, di fatto, il referente di BIANCHINI in relazione agli stessi.

A riprova di ciò vi sarebbe la conversazione telefonica del 14 agosto 2012, intercorsa tra BIANCHINI e BOLOGNINO (prog. 5848 RIT 1679/12):

Michele – Per quelle a Concordia...
Augusto – Mirandola.
Michele – (Inc. voci sovrapposte). Mirandola ...
Augusto – Allora Finale, Finale, Mirandola e Concordia noi abbiam finito tutto, man mano che loro posano il ferro, gettiamo e poi mettiam giù le piastre.
Michele – Eh. Ma a Mirandola e Concordia (inc. pronuncia non chiara), sono sempre 3 i cantieri?
Augusto – Come?
Michele – I cantieri sono 3, Concordia e Mirandola la stessa cosa.
Augusto – Non... non capisco, Mirandola?
Michele – E Concordia la stessa cosa.
Augusto – Ah... devo sempre metterci il ferro.
Michele – Ma le platee si devono gettare a 4 parti signor
BIANCHINI o a 3 parti solo?
Augusto – A 3, no sono 4, con Reggiolo.
Michele – Ah.
Augusto – Con Reggiolo sono 4.
Michele – Ah con Reggiolo 4.
Augusto – Ah.
Michele – Allora poi c'è da fare la platea pure a Augusto – Eh sì. Cioè quando loro hanno messo giù il

ferro c'è da fare la platea, cioè quando i .. i ferraioli hanno posato il ferro, platea e piastre tiranti sono da mettere giù dappertutto. Michele – Sì però dico io, i (Inc. pronuncia non chiara) noi finiamo a Concordia, poi li facciamo a Mantova allora.
Augusto – No, son già finiti.
Michele – Ah.
Augusto – I (inc. Pronuncia non chiara) son già a posto così.
Michele – Va bene.
Augusto – Solo che qui (Inc. voci sovrapposte)
Michele – Allora domani (Inc. voci sovrapposte) Concordia, eh.
Augusto – Eh, allora Finale, Finale, Mirandola...
Michele – Finale (Inc. audio disturbato) tutti e 3, allora domani quelli di Concordia se (Inc. voci sovrapposte).
Augusto – Per la platea e poi (Inc. pronuncia non chiara).
Michele – Va bene.
Augusto – Va bene?
Michele – Va bene signor BIANCHINI. Ci sentiamo.
Augusto – Ciao.

In seguito a tale intercettazione gli inquirenti procedevano ad effettuare alcuni accertamenti per comprendere quali fossero effettivamente i lavori e i cantieri presso i quali stava lavorando la BIANCHINI COSTRUZIONI, constatando che, in effetti, la BIANCHINI COSTRUZIONI era particolarmente attiva nella zona di Finale Emilia, anche grazie ai suoi contatti con GERRINI, che all'epoca era il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune (cfr. capo 189). In particolare, la BIANCHINI COSTRUZIONI, a Finale Emilia, aveva ottenuto i lavori per il cimitero, i lavori di demolizione di un prefabbricato ad uso palestra e i lavori di abbattimento di un fabbricato sito in via Trento e Trieste n. 13. In merito a quest'ultimo appalto, BIANCHINI aveva comunicato al comune di Finale Emilia la cessione del subappalto di questi lavori all'impresa edile individuale di Macrì Giuseppe. Grazie alla collaborazione con l'ispettorato del lavoro, era stato accertato che questa impresa individuale aveva all'epoca, soltanto due soli dipendenti, i quali risultavano in distacco presso la BIANCHINI COSTRUZIONI a partire da 19 settembre 2012. Gli accertamenti effettuati avevano evidenziato che tale distacco presso la BIANCHINI COSTRUZIONI era iniziato il 19 settembre ma che il 29 settembre i lavori nel cantiere di Finale Emilia non erano ancora incominciati. Da questo accertamento si iniziò a riscontrare come, già in quella fase dei lavori, vi fosse un utilizzo strumentale della manodopera attraverso un impiego della stessa al di fuori delle norme consuete, in quanto il distacco non prevede la somministrazione di manodopera.

Tornando a parlare degli appalti vinti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, l'attenzione delle indagini si era concentrata sui lavori relativi ai cosiddetti E.S.T., edifici scolastici temporanei, dove era emerso che BOLOGNINO stava lavorando per BIANCHINI in maniera più incisiva. Nel corso di alcune telefonate intercettate, infatti, BOLOGNINO faceva chiaro riferimento ai cantieri degli edifici scolastici, in particolare quelli di Mirandola. Valga la seguente telefonata intercorsa tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA (prog. n. 6244 RIT 1697/2012):

Michele – E domani mattina mi servono tutte le scuole, a... lascia... sospendi il cimitero per domani che li spostiamo nelle scuole perché domani c'è il controllo. E devono vedere che siamo tutti là, tutti in un posto.
Antonio – Va bene, ascolta.
Michele – Eh.
Antonio – Perchè mi aveva chiamato BIANCHINI per dirmelo.

Nello stesso senso si veda la conversazione, del 4 settembre 2012, (prog. n. 2536 RIT 1422/2012) durante la quale BOLOGNINO chiedeva a Pace Domenico di procurargli un escavatore, che il primo avrebbe dovuto utilizzare nelle zone terremotate per la ricostruzione di una nuova scuola.
Gli accertamenti che ne erano seguiti avevano portato ad appurare che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in subappalto in quattro siti per la costruzione di scuole e che tali siti corrispondevano a quanto emerso nelle intercettazioni e cioè ai cantieri di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia e Reggiolo (individuati nel Lotto 16 di Finale Emilia, il Lotto 18 a Mirandola, il Lotto 28 a Concordia sul Secchia e il Lotto 6 a Reggiolo) dove la BIANCHINI operava in subappalto per un valore di quasi 500.000 euro.
Sulla base di questi accertamenti e di quanto emerso dalle intercettazioni, risultava evidente agli inquirenti che la BIANCHINI COSTRUZIONI stesse impiegando in questi cantieri la manodopera fornita da BOLOGNINO Michele perché la stessa, operando già in subappalto, non avrebbe potuto ricorrere ad un ulteriore subappalto e quindi la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO era fondata su un altro tipo di accordo. Questa deduzione era avvalorata anche dai precedenti penali di BOLOGNINO, che avevano causato la sua esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

Il prosieguo delle indagini aveva portato a fornire nuovi elementi circa la prosecuzione e l'allargamento di questa collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI.
In particolare, il 3 settembre 2012 veniva svolto un servizio di O.C.P. (video proiettato in aula) in cui veniva documentato che BOLOGNINO Michele, dopo essersi recato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro, aveva raggiunto il cantiere di via Rovere a Finale Emilia (lotto 16 di Finale Emilia).
Su questo cantiere, peraltro, gli inquirenti avevano già posto i loro dubbi sulla correttezza della aggiudicazione dei lavori di urbanizzazione connessi agli edifici scolastici temporanei (cfr. capo 189) posto che l'offerta da parte della BIANCHINI era stata presentata in soli 5 giorni quando la stessa stava già lavorando in subappalto nel cantiere degli edifici scolastici di Finale Emilia. L'aggiudicazione da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI avveniva il 29 agosto 2012. Il 3 settembre gli operai di BOLOGNINO stavano già lavorando presso il cantiere per la realizzazione degli edifici scolastici, in tal modo proseguendo la collaborazione con BIANCHINI anche per il nuovo appalto per i lavori di urbanizzazione, tanto è vero che, come risulta dall'OCP, BOLOGNINO, dopo aver parlato con BIANCHINI presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, si era recato personalmente ad effettuare un sopraluogo nel cantiere.
La mattina del 30 agosto 2012 (prog. n. 7389 RIT 1697/2012) BIANCHINI Augusto aveva infatti chiamato BOLOGNINO lasciandogli intendere di volergli proporre altri lavori. I due si

erano accordati per vedersi personalmente. Da quanto risulta dall'OCP del 3 settembre, come detto, BOLOGNINO si era recato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro.
Il giorno seguente, il 4 settembre 2012, veniva registrata una telefonata, (prog. 7937 RIT 1697/2012) in cui BOLOGNINO chiedeva ad un uomo non identificato il costo al metro di cordoli e autobloccanti da portare a Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa, questa telefonata mostrava come BOLOGNINO si stesse già dando da fare per reperire il materiale necessario all'urbanizzazione. Infatti, esaminando la determina di affidamento dei lavori dell'appalto relativo all'urbanizzazione scolastica, venivano più volte menzionati cotdoli e autobloccanti e la BIANCHINI COSTRUZIONI, in sede di offerta, aveva proposto di utilizzarli per la pavimentazione di rotaie e spartitraffico. Sempre il 4 settembre 2012, BOLOGNINO Michele aveva contattato BIANCHINI Augusto per avere informazioni più precise sul lavoro da eseguire; tale intercettazione rivelava che BIANCHINI aveva affidato a BOLOGNINO la realizzazione delle urbanizzazioni, tanto che gli interlocutori si erano soffermati su alcuni dettagli come, ad esempio, i costi della posa in opera dei cordoli e degli autobloccanti (prog. 7938 RIT 1697/12):

Augusto – Sì Michele.
Michele – Signor BIANCHINI ma...
Augusto - Oh...
Michele - Questi qua sono marciapiede o un piazzale?
Augusto – No no, parcheggi, piazzale.
Michele – Parcheggio, mi pare piazzale.
Augusto – Sì, si esatto...
Michele Ma.
Augusto - Un urbanizzazione cioè, non dei cortilini.
Michele – Sì, sì. Dei? Cordoli.
Augusto – Cordoli e autobloccante.
Michele – Sì ma cordoli quelli normali sono.
Augusto – Quelli normali.
Michele – Sì, ma dico io... noi dobbiamo fare 'sto lavoro sempre come stiamo facendo adesso con... a lei, o... o facciamo, ha capito come voglio dire?
Augusto – No, cioè la gente...
Michele - (Inc. Si sovrappongono le voci)
Augusto - Sempre assunta.
Michele – Sì, sempre con lei?
Augusto – Sì. sì, sì.
Michele – C'ho i miei hai capito Così gli facevo un prezzo con i miei e lo facevamo...
Augusto – Tu fammi un prezzo a metro.
Michele – (Inc. voci sovrapposte)
Augusto – Metro lineare e metro quadro.
Michele – E fai . e gli faccio... glielo dico già poi ci aggiustiamo...
Augusto – Vabbè pensaci e...
Michele – (Inc. pronuncia non chiara)

Augusto – E poi mi vieni a trovare. . . . . . .
Michele – Ma... ma... ma... io ce l'ho già il prezzo perché parlavo qua...

In data 22 e 24 settembre 2012 venivano registrate due conversazioni telefoniche nel corso delle quali veniva fatto riferimento ai lavori di ristrutturazione di Finale Emilia. In particolare, durante la telefonata del 22 settembre BOLOGNINO affermava di aver già concordato con ALLELUIA Lauro l'impiego di almeno 3 operai, mentre il 24 settembre BOLOGNINO comunicava a BIANCHINI che il giorno seguente avrebbe inviato tre operai al cantiere di Finale Emilia per la posa dei cordoli (prog. n. 315 RIT 2366/2012; prog. 6241 RIT 1697/12)

2.1.4. Il meccanismo di infiltrazione e di guadagno

Visto come stava proseguendo la collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI e individuati i principali cantieri sui quali stavano lavorando i suoi operai, l'attenzione investigativa si era concentrata sul meccanismo della collaborazione. Anche in questo caso, le prove del meccanismo sono state fornite in massima parte dalle intercettazioni telefoniche, che hanno svelato, secondo la tesi d'accusa, come il sistema di infiltrazione funzionasse attraverso la fornitura di manodopera, regolarmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma, di fatto, gestita da BOLOGNINO per ciò che riguardava l'impiego presso i cantieri e soprattutto, la retribuzione corrisposta ad ogni singolo operaio. Secondo l'ipotesi d'accusa, questo sistema di fornitura di manodopera garantiva l'anonimato e favoriva da una parte l'infiltrazione nei lavori di ricostruzione post-sisma e, dall'altra, la massimizzazione dei profitti, che passava attraverso lo sfruttamento degli operai.
Questo sistema di infiltrazione era quanto mai indicativo, in tesi, del profondo radicamento che il sodalizio aveva raggiunto nel tessuto economico sociale, un radicamento tale da essere percepito da alcuni imprenditori locali come una sorta di valore aggiunto da poter sfruttare per accrescere le proprie possibilità di guadagno. La BIANCHINI COSTRUZIONI rappresenterebbe proprio l'esempio di impresa locale che ha tratto vantaggi dai rapporti con il sodalizio criminale, prestandosi a fungere da *"sponda ideale per questo tipo di meccanismo, anche in ragione dei privilegiati rapporti che l'impresa poteva vantare con alcuni amministratori locali"*. L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle norme di tutela aveva, infatti, permesso, secondo la prospettazione d'accusa, alla BIANCHINI COSTRUZIONI di impegnarsi in più cantieri, traendo vantaggio sia dall'aggiudicazione dei lavori sia dal meccanismo di retribuzione degli operai, basato anche su un sistema di falsa fatturazione, che andava ad avvantaggiare l'impresa anche da un punto di vista fiscale.

Gli elementi più significativi emergerebbero, come detto, dalle intercettazioni che, col passare del tempo, avevano iniziato a fornire segnali sempre più evidenti dell'esistenza del citato meccanismo e sul ruolo di BOLOGNINO Michele.
Valga, in proposito, la conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, nel corso della quale BOLOGNINO informava BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante tale conversazione, Augusto BIANCHINI esortava BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente necessitava di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola, per cui sarebbe stato necessario che anche i due

muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola, cosa che BIANCHINI dice di aver già concordato con SCOZZAFAVA. In seguito a tale telefonata, veniva captata una successiva conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale il primo si assicurava che gli operai si attenessero alle disposizioni e si presentassero tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché ci sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244 RIT 1697/12 del 19.8.2012).

Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contattava nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione (prog. n. 6257 RIT 1697/2012) BIANCHINI ribadiva a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effettuare le assunzioni.

Che BOLOGNINO fosse il referente di tale meccanismo di somministrazione di manodopera a beneficio del sodalizio mafioso si evincerebbe, in prospettiva d'accusa, anche dalla conversazione intercettata il 25 agosto 2012 tra BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni, nella quale FLORO VITO Gianni chiedeva a BOLOGNINO di potere ottenere una commessa per far lavorare i suoi operai presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (telefonata n. 6934, RIT 1697/2012 del 25 agosto 2012):

Michele – Uhm.
Giuseppe – Ohi Michè
Michele – Uhm.
Giuseppe – Ti volev... ti volevo chiedere, ma lavoro in più dov'è BIANCHINI serve?
Michele – E ora vediamo, tu sei pronto?
Giuseppe - E io...
Michele – Ci sono pers...
Giuseppe – Eh... allora, 10, 10-12 persone ce le ho Michè,
però si liberano fra 10 giorni, 10-12 giorni
Michele – E ora parliamo dai Giusè, ci vediamo domani e poi parliamo dai.
Giuseppe – Uhm.
Michele – Ci mettiamo d'accordo, in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo. Va bene?
Giuseppe – No se ti dovesse capitare però non farmela perdere, hai capito?
Michele – No, no, non te la faccio perdere, tengo presente te.
Giuseppe – Che persone ce ne sono molte in giro.
Michele – Uhm. Va bene.

Particolarmente significativa per capire come funzionava il meccanismo illecito di somministrazione di manodopera sarebbe, in ipotesi d'accusa, la conversazione del 30 agosto 2012 (prog. n. 2501 RIT 1422/2012), nel corso della quale BOLOGNINO Michele spiegava a GIGLIO Giuseppe che con BIANCHINI stava lavorando per 23 euro all'ora, cifra risultata essere, in effetti, la somma corrisposta dalla BIANCHINI CONTRUZIONI a BOLOGNINO per ciascun operaio:

Pino – È notte e giorno ohi Miche', tu stavi prendendo già di là dal BIANCHINI (fonetico), come cazzo ce la facevi?

Michele – Sì, vedi che da BIANCHINI ad ore sto lavorando io non sto facendo lavori, eh... con BIANCHINI a... ad ore, sai che vuol dire ad ore? A 23 euro l'ora".

Questa conversazione metteva in evidenza, secondo la ricostruzione investigativa, che effettivamente la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI si fondava su un rapporto di somministrazione di manodopera, espediente che era già stata utilizzato dal sodalizio per operare in altri appalti pubblici, tra cui l'appalto relativo alla caserma di Dueville e quello relativo ai lavori all'aeroporto Marconi di Bologna in collaborazione con la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme.

Un *input* fondamentale per comprendere e confermare il meccanismo illecito di somministrazione degli operai giungeva dalla conversazione n. 167 RIT 2365/12 intercettata il 20 settembre 2012 tra RICHICHI Giuseppe e suo zio Panto, nel corso della quale RICHICHI (condannato in via definitiva) spiegava allo zio che le opere di ricostruzione post-sisma rappresentavano un'ottima occasione di guadagno grazie alla collaborazione istaurata con la BIANCHINI COSTRUZIONI, definita come un'impresa particolarmente importante.

RICHICHI forniva poi una dettagliata spiegazione del sistema, precisando di aver impiegato venti operai.

La conversazione proseguiva con una lunga discussione su costi e profitti facendo emergere elementi piuttosto significativi. In sostanza, RICHICHI sosteneva che ciascuno degli operai era retribuito a 23 euro all'ora e poi effettuava alcuni calcoli relativi ai probabili profitti, soprattutto in relazione all'onere derivante dal versamento della Cassa Edile. RICHICHI rivelava poi un aspetto fondamentale in merito al sistema di guadagno, dicendo che gli operai avrebbero dovuto restituire a loro la quota della Cassa Edile.

Proseguendo, RICHICHI spiegava che gli operai inviati a BIANCHINI sarebbero stati tutti assunti regolarmente, precisando che, sfruttando tale metodologia, BIANCHINI avrebbe potuto anche disporre costantemente di manodopera per affrontare i vari impegni derivanti dagli appalti del post-terremoto.

Sul finire RICHICHI effettuava un conteggio definitivo, affermando che a fine mese lui e BOLOGNINO avrebbero avuto un guadagno netto di mille euro al mese per ciascun operaio, specificando anche quale sarebbe stato il vantaggio di BIANCHINI, che si sarebbe basato su agevolazioni fiscali non meglio precisate:

Andrea - Il lavoro c'era al terremoto? Ne hai... ne hai... na hai persone lì sotto al terremoto?
Pantaleone - Ah... terremoto... lavora qua lui.. deve andare avanti qua...
Andrea - Noi... abbiamo messo 20 persone abbiamo messo... tutti in economia...
Pantaleone - (inc. Prominela sovrapposta)
Andrea - Però .. però assume... assume BIANCHINI... la ditta...
Pantaleone - Uhm ..
Andrea - a 20... a 23 euro...
Pantaleone - Buono.. buono... eh... non è che è tanto...
Andrea - Zio Pà... allora di una persona si paga 1200 euro di tasse no?
Pantaleone - Di più... di più... allora... se gli dici... se gli dici 60 ore...
Andrea - Ohi zio Pà.. no zio Pà... allora tutte... c'è lo straordinario in busta zio Pà...
Pantaleone - Eh...
Andrea - Normale... fuori busta 10 euro all'ora gli diamo... mi senti?
Pantaleone - E non ti entra niente allora.

Andrea - No, mi restano... mi restano... come non mi restano...
Pantaleone - E vedi tu se resta qualche cosa...
Andrea - (si schiarisce la voce)
Pantaleone - vedi se resta qualche cosa...
Andrea - Allora... zio Pà... vedi che fai 200 ore zio Pà! No?
Pantaleone - Eh! Sì...
Andrea - Quindi a 23 euro...
Pantaleone - Sì.
Andrea - Sono 4600 mi segui?
Pantaleone - Sì... sì...
Andrea - Metti che prendono loro 1600 giusto? Di busta...
Pantaleone - Sì.
Andrea - E meni 40 ora fuori busta... sono? Sono 2000 euro. Ci siamo? Ci siamo qua... fino a qua?
Pantaleone - Andrè Cassa Edile sopra 160 ore sono 500 euro di Cassa Edile.
Andrea - Sono 100... 180 euro di (inc. Pronuncia poco chiara) di Cassa Edile sono...
Pantaleone - Quanto?
Andrea - 180 euro...
Pantaleone - Sì... sopra 160 ore?
Andrea - Uhm.
Pantaleone - Ma tu pensi che questi 160... i 160 ore dico... sono quelle che si prendono le persone... tu lo sai quanto ne paghi?
Andrea - Come?
Pantaleone - Tu poghi 3 euro a ora...
Andrea - Eh.
Pantaleone - 3 per 5... allora 3 per 5, 15... sono 150.
Andrea - Uhm.
Pantaleone - Eh... tu paghi 450 euro di Cassa Edile...
Andrea - Aspè! La Cassa Edile ce la ridanno... ce la riportano indietro a noi, ce la riportano la Cassa Edile...
Pantaleone - E ma tu vai a vedere alla .. alla Cassa Edile ce... devi pagare 450 euro
Andrea - Sì la paghiamo... però noi la Cassa Edile... la Cassa Edile (inc. Pronuncia affrettata) quando abbiamo
fatto i patti... ce la portano a noi la Cassa Edile zio Pà.
Pantaleone - Ah?
Andrea - La Cassa Edile questi qua ce la devono portare a noi... (inc. Pronuncia sovrapposta)
Pantaleone - sì ma ti portano 150 euro Andrè... tu gli dai... tu versi 350 euro per pagare queste cose.
Andrea - Aspè... aspetta zio Pà... aspetta.
V.F. - (fuori cornetta) A persona?
Andrea - Si sente?
V.F. - (fuori cornetta) Ma che sta dicendo?
Pantaleone - No... se...
V.F. - (fuori cornetta) Che scemo... (inc. Pronuncia poco chiara) le spese...

Pantaleone - Eh... appunto... (inc. Pronuncia affrettata) sì...
Andrea - E aspetta... ferma... mi fai fare i conti?
Pantaleone - Quattro braciole sono.
Andrea - Mi fai fare i conti? Allora... l'assegno esce da 1600 no zio Pà?
Pantaleone - Eh...
Andrea - Esce... mi senti? Di 40 gli da' 400 euro, 2000 euro.
Pantaleone - Sì.
Andrea - Ci siamo zio Pà?
Pantaleone - Sì.
Andrea - Noi così paghiamo 1150... 1100, 1180... sono 2000 euro...
Pantaleone - Quanto paghi? Quanto paghi di contributi?
Andrea - 1180... 1100...
Pantaleone - Paghi 1500 euro...
Andrea - 1180 euro.
Pantaleone - Paghi 1500 euro di contributi Andrè...
Andrea - Questo qua BIANCHINI ne ha 150 persone!
Pantaleone - Aspetta... aspetta... ohi Andrè che te lo faccio dire meglio .. te lo faccio dire meglio... che pure io (inc. Audio disturbato) questo discorso qua facevo .. te...
(Pantaleone passa il telefono ad una Donna)
V.F. - Andrè?
Andrea - Ah.
V.F. - Se capita l'occasione ti faccio vedere tutti gli estratti conto della cooperativa... in un anno abbiamo pagato 120000 solo di Cassa Edile...
Andrea - (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F - 120000
Andrea - Ohi zi!
V.F. - Te li faccio vedere. Andrè. Andrè ascoltami...
Andrea - Eh.
V.F - Noi non ne abbiamo problemi... io te li posso fare vedere.
Andrea - Eh.
V.F - Ti faccio vedere tutti gli estratti conto della cooperativa... eh... tu vedi proprio la Cassa Edile
pagata In un anno abbiamo speso 120000 solo in un anno Andrè!
Andrea - Allora. , zio Pà... zia.., a me questo qua...
V.F. - Eh...
Andrea - Mi ha assunto le persone... mi ha assunto no? Questo ha 120 persone assunte... ha questo qua... questa è una ditta grande...
V.F - Eh..
Andrea - Di coso... BIANCHINI (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - Ma quante ore mette Andrè? Andrè quante ore mette? Andrea - Allora metterà 160 ore di busta.
V.F. - Eh.
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara) ha tutto assicurato... (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F - Eh.

Andrea - Che li il terremoto... non prendi a lavarore...
V.F. - Quanto gli è arrivato di Cassa Edile? Quanto gli è arrivato?
Andrea - Ancora ora . le assunte le persone... un mese di lavoro... hanno fatto.. che ancora non l'hanno fatto ..
V.F. - Ah...
Andrea - E ora...
V.F. - Andrè. . solo ad agosto?
Andrea - Eh...
V.F. - Ascolta... solo ad agosto che non abbiamo avuto nessuno.
Andrea - Eh.
V.F. - Che c'erano solo tre operai che avevano assunto per fargli prender la disoccupazione ..
Andrea Eh.
V.F. - Eh... zio Pano... a luglio... che poi si è licenziato pure zio Pà... solo da luglio Andrea 2500 euro... che noi... noi ad aprile che non lavoriamo... e 2500 solo di luglio... e te li faccio vedere mica ho problemi? Da sotto arrivano.
Andrea - Però con questo qua zia io vengo ad ora... 23 euro all'ora questo mi da a me. (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - Comunque Andrè informati bene perche ci sono batoste... noi in tre anni, ho fatto il conto... d
quando abbiamo la cooperativa... mamma mia Andrè,.. in un anno 12000 euro,.. mi sono fatta tutto il conto...
Andrea - Si... si... però io sono rimasto con... con le persone... che la casa edile a me... me la portano indietro.
V.F. - (inc. Pronuncia sovrapposta) Andrè... fatti un conto.., ah... a 10000 euro al mese... a 10000 euro...
Andrea - (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - sono 100...
Andrea - In un anno sono 120000 euro l'anno.
V.F. - Eh... 10 mesi sono 100, 10 mesi sono 100..
Andrea - Eh.
V.F. - 12 mesi sono 120, e ci sono stati pure quei mesi che abbiamo pagato 12 .. tre .. che zio Pano c'è stato un periodo che benedica ha avuto pure 30, 40 persone te lo ricordi no?
Andrea - (inc. Pronuncia incomprensibile)
V.F. - Ad esempio quando erano 30, 40 arrivavamo a pagare 14000 euro al mese Andrè, 15000 euro...
Andrea - Si... no...
V.F. - Hai capito?
Andrea - Io sono rimasto con le persone che a me la Cassa Edile me la portano, quando prendono la Cassa Edile me la riportano indietro.
V.F. - Te la ridanno indietro?
Andrea - Si... si... sono rimasto cosi... i patti... cosi sono io patti.
V.F. - Ah... e allora Andrè se te la ridanno indietro sono bei soldi Andrè...
Andrea - Si .. si .
V.F. - Anche se mi sembra una cosa assurda.

Andrea - I patti così... i patti erano prima. Assunti al 100 per 100, poi l'assegno lo fanno prendere a tutti quanti...
V.F. - Andrè... Andrè... aspetta... vedi che questi patti li avevamo fatti anche noi...
Andrea - E no... a noi non lo puo fare... che... (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - (inc. Pronuncia sovrapposta) Andrè... Andrè... che l'avevamo fatti pure noi... e se ne sono andati dai sindacati...
Andrea - Sono gente...
V.F. - E i sindacati...
Andrea - No... sono genie... sono gente giusta qua.
V.F. - Italiani... vedi che con i nostri... la maggior parte gli italiano sono andati dai sindacati, e tu lo sai benissimo. Sono andati gli stranieri, ma quelli che hanno fatto vedere veramente il nero sono stati gli italiani. Noi gli... ci hanno detto guardi noi vi dichiariamo..."e lo sai che hanno detto poi? E" un nostro diritto..." Perchè loro poi, ad ogni operaio Andrè, gli arriva la carta dei sindacati.
Andrea - E lo so
V.F. - Venite da noi che vi spieghiamo tutti i diritti che avete,"a oh... pure a zio Panto come dipendente, gli è arrivato pure.
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F. - E allora noi facevamo vedi... come è arrivato a te, è arrivato a tutti... vedi che i patti Andrè e poi se tu gli fai firmare qualche cosa ti denunciano pure...
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F. - Perchè dice lo vedi, lo vedi che mi ha fatto... che mi ho fatto firmare.. mi ha forto firmare che la Cassa Edile mia gliela devo dare a loro...? fatteli bene questi conti Andrè perchè non ti devi fidare di nessuno...
Andrea - Oh Zi...
V.F - Oggi... come oggi...
Andrea - Ed io gli mando le persone lì a lavorare... a questo qua... al terremoto...
V.F. - Uhm.
Andrea - E tutti l'ha detto con assunzioni... tutti regolari...
V.F. - Eh... se ci stanno ai patti
Andrea - Io mi sono messo d'accordo sul prezzo...
V.F. - Andrè... se stanno ai patti e ti metti i soldi in tasca, ti basterebbero solo quelli... perchè solo noi, quanto abbiamo cacciato di Cassa Edile se ne sono andati 4, 500000 euro solo in tre anni cosa assurda Andrè... e va bè... io non ne ho problemi. io te li faccio vedere tutti gli estratti conto... non ho problemi a farteli vedere... capito?
Andrea - No... ora vediamo con questo qua... il lavoro qua c'è al terremoto... ci .. ci... sono due anni di lavoro...
V.F. - Perchè... quello che ti ammazza Andrè, è la Cassa Edile... perchè tu li risparmi da una parte e glieli devo dare all'altra... poi... cos'è che è una cooperativa Andrè?
Andrea - Questa qua no... questa è una Srl... questa qua...
V.F. - Ah... perchè nella cooperativa c'è pure conf-cooperativa da pagare... lo sai no?
Andrea - No... ma questa qua è una Srl . (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - La Conf-cooperativa Andrè sono 2000 euro all'anno più il 3... più il 2 per 100... conf cooperativa come tu devi pagare questa tassa...

Andrea - Si... sì.
V.F. - Perchè loro ti mandano tutte le leggi della coop... si le sai no .. 'ste cose?
Andrea - Sì . si... sì...
V.F. - Hai capito? Va bè dai... ti passo a zio Panto...
Andrea - Eh... passamelo...
V.F. - Ciao:.. ciao.: salutami a Yana.
Andrea - Sì...
V.F. - Ciao... ciao...

Le affermazioni di RICHICHI sulla retribuzione degli operai troverebbero, in tesi d'accusa, una conferma "bilaterale" sia nella conversazione sopra riportata nel corso della quale BOLOGNINO spiegava a GIGLIO che stava lavorando per BIANCHINI a 23 euro all'ora, sia nella conversazione intercettata il 28 settembre 2012, durante la quale BIANCHINI Augusto comunicava ad una donna della sua azienda che l'importo concordato con BOLOGNINO era proprio 23 euro all'ora (prog. n. 513 RIT 2369/2912).

La conversazione tra RICHICHI e lo zio Panto evidenziava chiaramente, nella prospettiva d'accusa, i meccanismi di funzionamento del sistema illecito, in base al quale, stando al tenore della telefonata, gli operai non ricevevano l'intero compenso pattuito ed i soldi passavano dalle mani di BOLOGNINO e di RICHICHI, che ne trattenevano una quota, evidentemente rappresentata anche dalla Cassa Edile. Tale conversazione aveva dunque aperto uno spiraglio investigativo importante posto che le parole di RICHICHI avevano ben delineato anche i contorni mafiosi della metodologia impiegata in quanto dalla stessa appariva che gli imputati, in funzione della loro riconosciuta riconducibilità alla criminalità organizzata, avessero determinato negli operai somministrati da BOLOGNINO alla BIANCHINI COSTRUZIONI una condizione di assoggettamento che li induceva a rinunciare a parte dei loro diritti (retribuzione pattuita e Cassa Edile), in cambio di un occupazione più o meno duratura. Nel corso della telefonata, infatti, RICHICHI affermava di non temere alcun tipo di denuncia, verosimilmente perché gli operai somministrati alla BIANCHINI erano operai calabresi o del reggiano, ben consapevoli di chi fossero i soggetti con cui avevano a che fare.

In seguito agli elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche, venivano svolti ulteriori accertamenti attraverso il Nucleo Ispettorato del Lavoro per comprendere meglio il funzionamento dell'istituto della Cassa Edile e per approfondire le nuove assunzioni della BIANCHINI COSTRUZIONI, dal momento che RICHICHI, nelle intercettazioni, aveva parlato di almeno una ventina di operai assunti presso la BIANCHINI. Dalla relazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro emergeva che la Cassa Edile è un istituto tipico del settore dell'edilizia: è una cassa presso la quale i datori di lavoro versano una serie di contribuzioni che poi vengono restituite agli operai sotto forma di gratificazione natalizia, scatti di anzianità e tutta un'altra serie di *benefit*. Per quanto riguarda i datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile della provincia di Modena, la somma che il lavoratore deve versare all'ente corrisponde al 24,425%, calcolato sull'imponibile della retribuzione ordinaria, cioè 6 euro su 23 euro di retribuzione oraria. Tale dato è stato ritenuto importante perché, stando a quanto emerso dalle

intercettazioni, questo era l'importo che gli operai avrebbero dovuto rifondere agli imputati una volta ricevuto il pagamento della Cassa Edile.
Per quanto riguarda, le assunzioni, invece, l'Ispettorato del Lavoro aveva evidenziato che dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato 57 nuove assunzioni, rendendo, quindi, del tutto plausibili le affermazioni di RICHICHI. Tra i 57 neoassunti figuravano diversi soggetti stranieri e numerosi soggetti italiani di origine campana, siciliana e calabrese, soprattutto originari del crotonese; tra questi, figurava anche CURCIO Domenico, cognato di Giuseppe GIGLIO e BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino (Valentina Nikol GRANDE ARACRI) il quale era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI fino al 31 ottobre 2012. Lo stretto rapporto tra BELFIORE e GRANDE ARACRI Nicolino era stato appurato dagli inquirenti in occasione di una visita specialistica che quest'ultimo aveva fatto presso il policlinico di Modena il 15 dicembre 2012. Nel corso dei servizi di OCP svolti in quella occasione (servizio di OCP del 14 dicembre 2012 e servizio di OCP del 15 dicembre 2012 video proiettati) BELFIORE Gaetano era stato visto accompagnare GRANDE ARACRI Nicolino nei suoi spostamenti, a bordo di una Golf Volkswagen.
L'assunzione di BELFIORE Gaetano avrebbe rafforzato, in tesi d'accusa, l'ipotesi, già in parte appurata, dell'interessamento di Cutro nei confronti del meccanismo di infiltrazione nei lavori post-sisma. Si ricordi, infatti, che BOLOGNINO Michele nel luglio del 2012 si trovava in Calabria e aveva comunicato a BIANCHINI che avrebbe incontrato un geometra per il lavoro di Parma nonché, in quell'occasione, anche DILETTO Alfonso.
Sempre con riferimento a BELFIORE Gaetano, le indagini avevano acclarato che quest'ultimo era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per sole 7 settimane, precisamente dal 19 settembre al 31 ottobre 2012 (cfr. produzioni contratti prodotti dalla difesa). Pochi giorni dopo, precisamente il 14 novembre 2012, veniva registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele esortava ALLELUIA Lauro a riassumere BELFIORE Gaetano, lasciandogli intendere, secondo l'accusa, che tale riassunzione era stata caldeggiata da Cutro (prog. 6051 RIT 2366/12).
Michele - L'operaio l'ha assunto?
Lauro – Eh?
Michele - Lo ha assunto là all'operaio?
Lauro - Aspetta che spengo il muletto, che non ti sento.
l'operaio?
Michele - Lo ha assunto?
Lauro – Sì, sì.
Michele - E vedi che deve assumere Gaetano pure eh!
Lauro - Eh, infatti mo finiamo la cosa, che dopo ce ne andiamo sopra che ci serve una mano e... (inc. Voci sovrapposte)
Michele - No, vedi che deve assumerlo sennò non ho le cose.. fammelo assumere a Gaetano.
Lauro - Sì e mo ora lui è venuto con questo geometra suo qua, no?
Michele – Ah!
Lauro - Mi ha detto' "Facciamo prima le fogne che dobbiamo fare tutte le guaine qua riempie tutto intorno...
Michele – Ah!

Lauro - ...e poi andiamo su e ci serve una mano.
Michele - Eh però tu fallo assumere a Gaetano, vai e gli dici che te lo deve assumere con il furgone con il coso, che non voglio avere... hai capito? Eh.
Lauro – Si.
Michele - Eh, fallo assumere.
Lauro - Con il coso suo? Con il furgone suo?
Michele - A Gaetano!
Lauro – Eh sì, ho capito!
Michele - Fallo assumere, sennò...
Lauro – Uhm.
Michele - .. mi diceva che sta già lavorando, hai capito?
Lauro – Va bene.
Michele - Va bene? Che io può darsi... vedi che alla signora lo devi dire... perchè io non se... perchè devo aspettare una cosa, può darsi che arrivo domani, come che... sennò poi l'appuntamento lo spostiamo a venerdì, poi ti chiamo io .
Lauro - E infatti me l'ha detto, ieri sono passato e mi ha detto: "Domani noi ci vediamo", ho detto: "Sì, sì, va bene".
Michele - Eh, domani ci ved... e i conti non glielo hai detto (Inc. voci sovrapposte)....
Michele - No, no, ma io poi stasera ti chiamo, tu vedi di far assumere Gaetano eh!
Lauro - Sì!

Gli accertamenti svolti durante l'attività di intercettazione consentivano di appurare che il telefono di BOLOGNINO Michele, nel corso della telefonata, agganciava una cella di Cutro. Da ciò veniva tratta un'ulteriore conferma, in tesi d'accusa, che GRANDE ARACRI Nicolino fosse a conoscenza del meccanismo di infiltrazione negli appalti pubblici e che l'assunzione di BELFIORE Gaetano fosse finalizzata non tanto allo svolgimento di un lavoro ma piuttosto ad assicurare a GRANDE ARACRI Nicolino un occhio all'interno del meccanismo di infiltrazione. A tale proposito va evidenziato che a partire dalla fine di settembre 2012, la BIANCHINI COSTRUZIONI veniva coinvolta nell'inchiesta modenese sulla questione dell'amianto, determinando, secondo la tesi d'accusa, un cambiamento di rotta nei rapporti tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO Michele (cfr. capo 91). Inizia quella che gli inquirenti hanno definito "*seconda fase*" della collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI perché, a partire dal settembre 2012, BIANCHINI Augusto, temendo controlli più stringenti da parte dell'autorità giudiziaria, aveva iniziato a tenere un comportamento più cauto e a modificare unilateralmente i precedenti accordi con BOLOGNINO Michele. Secondo l'accusa era stata proprio questa indagine sull'amianto a causare la cessazione del rapporto lavorativo di BELFIORE Gaetano in data 31 ottobre 2012 e a impedirne la riassunzione malgrado il successivo sollecito del 14 novembre 2012 di BOLOGNINO.
Dopo l'inchiesta sull'amianto il meccanismo di collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO si era quindi parzialmente inceppato causando minori guadagni per BOLOGNINO Michele; da qui, in tesi, la volontà di GRANDE ARACRI Nicolino di monitorare questo cambiamento di situazione attraverso una persona di fiducia, rappresentata, appunto, da BELFIORE Gaetano.

Tornando alla gestione della manodopera, le indagini avevano consentito di acclarare ulteriormente, in ipotesi, che gli operai mandati da BOLOGNINO Michele erano inseriti nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI sotto il diretto controllo di ALLELUIA Lauro, ossia il soggetto che si occupava della gestione e dell'organizzazione nei cantieri degli operai di BOLOGNINO. ALLELUIA, infatti, risultava aiutare BOLOGNINO sia nella gestione diretta degli operai nei cantieri sia nei conteggi che nella ripartizione dei compensi da corrispondere agli operai. Inoltre, lo assisteva nel reclutamento di nuovi operai, curando la parte relativa alle assunzioni presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. ALLELUIA Lauro era "*una sorta di longa manus di BOLOGNINO sui cantieri in relazione alla gestione degli operai*".
Sul conto di ALLELUIA Lauro sono state registrate numerose intercettazioni che, da un lato, metterebbero in luce i suoi rapporti con BOLOGNINO e, dall'altro, fornirebbero informazioni circa l'impiego e lo sfruttamento degli operai di BOLOGNINO. Nella conversazione telefonica del 22 settembre 2012 (prog. 155 RIT 2369/12), ad esempio, BIANCHINI esternava a BOLOGNINO Michele commenti positivi sull'operato di ALLELUIA presso il cantiere di Mirandola dove, in seguito al suo diretto intervento, la posa degli autobloccanti stava procedendo molto più velocemente. BIANCHINI esortava comunque Michele a verificare le competenze delle maestranze impiegate poiché, a suo dire, c'erano alcuni operai scarsamente preparati. BOLOGNINO rispondeva dicendo di aver dato disposizioni proprio a Lauro affinché utilizzasse tre operai nel cantiere di Finale Emilia.
Secondo la ricostruzione d'accusa, le intercettazioni avevano fornito numerosi elementi a conferma di come gli operai venissero impiegati al di fuori delle consuete norme contrattuali. Ad esempio, nella conversazione del 18.08.2012 (prog. 6062 RIT 1679/12), ALLELUIA Lauro e BIANCHINI Augusto sono insieme e chiamano BOLOGNINO. Nel corso della conversazione parlano di spostare il lavoro nel cantiere di Mirandola per la domenica seguente e, a tal proposito, BIANCHINI lasciava chiaramente intendere che non avrebbe concesso il riposo agli operai e che, comunque, avrebbe valutato la cosa direttamente con LAURO.

L'impegno gravoso della manodopera anche di domenica emergerebbe anche da un ulteriore conversazione telefonica del 29 settembre 2012 (prog. 1822 RIR 2365/12), durante la quale ALLELUIA e BOLOGNINO discutono della richiesta avanzate da BIANCHINI di avere cinque operai il giorno seguente, che era una domenica. ALLELUIA, durante la conversazione, precisava che lui non sarebbe andato perché troppo stanco per lavorare nel weekend. BOLOGNINO si mostrava indispettito perché, "*facendo lavorare gli operai di domenica, avrebbe dovuto retribuirli doppiamente.*"
Giuseppe - Di lavorare?
Lauro - Eh. Passami . a Michele (inc. pronuncia non chiara).
(Giuseppe passa il ricevitore a Michele).
Michele - Che è?
Lauro - Buonasera.
Michele - Allora?

Lauro - Abbiamo finito adesso, però domani vogliono che veniamo a lavorare, Miche'. Mo' quattro o cinque vengono, io domani non ce la faccio proprio, mi devo riposare, Miche', troppo stanco
Michele - No, no, è giu . (inc. pronuncia affrettata) che non ho chiamato a BIANCHINI mo', (inc. pronuncia affrettata) rotto i coglioni BIANCHINI (inc. voci sovrapposte).
Lauro - No; aspe'. Però gli ho detto a Leo: Leo, vieni tu, che tu stai più fresco qua." (inc. pronuncia non chiara) Augusto è stato con noi oggi qua.
Michele - Chi?
Lauro - Augusto BIANCHINI.
Michele - E va beh! Che me ne fotto!
Lauro - Si.
Michele - Ma a me che cazzo mi interessa che vi accordate con BIANCHINI?
Lauro - Hanno fatto casino che vogliono finire!
Michele - (inc. voci sovrapposte).
Lauro - (inc. voci sovrapposte).
Michele - (inc. voci sovrapposte) la domenica li devo pagare il doppio!
Lauro - Eh, diglielo, la dome... Lui... lui... (inc. pronuncia non chiara) che non mi sente. (inc. voci
sovrapposte).
Michele - Tu, ti ho detto, quando viene BIANCHINI, se ti dice qualcosa a te, mi dì... dici. Michele, (inc. voci sovrapposte)."
Lauro - No, non me l'ha detto lui. No, lui è venuto oggi pomeriggio... eh... me l'ha detto quelli di là che stanno facendo il casino, si deve finire, come... come ieri... come è scesо ieri. Mo' gli ho domandato a Leo, sta più fresco, viene... fino a mezzogiorno, all'una, ci togliamo il pensiero, quattro-cinque di loro
vengono. Oh, poi vedi tu se...
Michele - Ma Panto ha detto che non viene?
Lauro - Eh, Panto non può venire, se n'è andato pure un'ora prima.
Michele - Eh... no... eh...
Lauro - (inc. voci sovrapposte).
Michele - Io ogni domenica di dirgli alle persone di venire a lavorare, non mi piace tanto a me, uh.
Lauro - Eh?
Michele - Non mi piace tanto dire alle persone di venire a lavorare la domenica io, eh.
Lauro - Eh, lo so, Miche', io non ci... io non ci vado, perché proprio non ce la faccio, non mi reggo in piedi più. Sono troppo stanco.
Michele - No, no, no... lascia stare, (inc. pronuncia affrettata) parlo con BIANCHINI. Neanche mi chiama a me BIANCHINI. Abbiamo lavorato tutti i giorni, domenica, notte, veramente, eh, eh.
Lauro - E mo' stiamo smontando, eh. Mo' stiamo smontando.
Michele - Eh. No, no, no, chiamo io, chiamo io mo' Ah, poi ti faccio sapere, eh. Mo' vedo io di parlare qua.

Andando ad analizzare nel dettaglio il meccanismo di retribuzione degli operai, gli accertamenti svolti avevano, come detto, acclarato che gli operai erano regolarmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, ma di fatto erano controllati da BOLOGNINO Michele con l'ausilio di ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe. Il controllo di BOLOGNINO era un controllo praticamente totale, soprattutto in relazione alle retribuzioni degli operai, alle quali venivano applicate, in tesi d'accusa, trattenute arbitrarie, che andavano a rappresentare il guadagno di BOLOGNINO e degli altri imputati.
Questo controllo di BOLOGNINO sulle retribuzioni necessitava di un passaggio di fondi da BIANCHINI a BOLOGNINO (cfr. capo 92).

Le intercettazioni telefoniche avevano permesso di mettere in luce che tale passaggio era incardinato su un articolato sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti che coinvolgeva GIGLIO Giuseppe. FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.
In relazione a tale meccanismo, gli inquirenti erano riusciti a ricostruire uno specifico episodio in maniera analitica, attraverso il quale, tra l'altro, veniva messo in luce anche il ruolo ricoperto dalla moglie di BIANCHINI, BRAGA Bruna, la quale, secondo le risultanze investigative, era pienamente consapevole del fatto che l'impresa di famiglia fosse coinvolta in un meccanismo criminoso. Proprio le conversazioni registrate tra BRAGA Bruna e BOLOGNINO Michele avevano permesso di comprendere alcuni episodi successivi e alcune successive conversazioni intercorse tra BOLOGNINO Michele, Giuseppe GIGLIO e FLORO VITO Gianni.
E così, il 27 settembre veniva registrata una telefonata (prog. n. 803, RIT 2366/2012) in cui BOLOGNINO Michele chiedeva a BRAGA Bruna di fargli avere le buste paga che le aveva richiesto. La donna rispondeva che gliele avrebbe girate, alludendo, secondo gli inquirenti, ad una trasmissione via e-mail. Il 2 ottobre 2012, alle ore 16.45, BOLOGNINO contattava nuovamente BRAGA Bruna, riferendole di essere ancora in attesa dell'e-mail, riferendosi verosimilmente a quella con la quale BRAGA Bruna gli avrebbe dovuto trasmettere le buste paga. BRAGA rispondeva che gliela aveva già mandato ma che, comunque, gliela avrebbe trasmessa nuovamente (prog. 1324 RIT 2366/2012). Alle 19.04 dello stesso giorno, BOLOGNINO contattava GIGLIO Giuseppe dicendogli di avere quelle cose di BIANCHINI, alludendo, in ipotesi, alle e-mail con le buste paga (prog. n. 1368, RIT 2366/2012).
Il giorno seguente, BOLOGNINO ricontattava BRAGA Bruna per avvisarla di averle inviato la fattura; in questa conversazione BOLOGNINO diceva che la fattura era a nome della società TRANSPORT, specificando che è una società gestita da GIGLIO Giuseppe. Secondo l'ipotesi d'accusa, BOLOGNINO voleva alludere alla società TRASMOTER di GIGLIO Giuseppe. Sempre in questa conversazione telefonica, BOLOGNINO chiedeva a BRAGA Bruna di effettuare un bonifico urgente, ricevendo dalla donna rassicurazioni sulla disponibilità dell'intera somma (prog. n. 134, RIT 2367/2012).
Successivamente, alle ore 15.28, BRAGA Bruna confermava a BOLOGNINO l'esecuzione del bonifico con procedura d'urgenza (prog. 1518 RIT 2366/12) e immediatamente dopo BOLOGNINO avvisava FLORO VITO Gianni dell'avvenuto bonifico (prog. 1521 RIT 2366/12).
Il giorno seguente, il 4 ottobre 2012, BOLOGNINO contattava nuovamente FLORO VITO Gianni precisando che, trattandosi di bonifico urgente la somma doveva già essere visibile e

gli chiedeva di verificare e di effettuare subito la prenotazione dei contanti (prog. 1573 RIT 2366/12).
Successivamente FLORO VITO Gianni confermava a BOLOGNINO che tale Andrea, geometra di GIGLIO Giuseppe, gli aveva comunicato che era tutto a posto, alludendo all'esito positivo del bonifico a pagamento della fattura emessa della TRASMOTER nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (prog. 1590 RIT 2366/12). Per questo motivo, BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni decidevano, durante la telefonata, di incontrarsi da lì a poco. Le chiamate successive chiarivano come il luogo d'incontro fosse l'ufficio di Giuseppe GIGLIO. Alle 11,01 FLORO VITO Gianni, infatti, contattava BOLOGNINO dicendogli che a breve sarebbe andato via (prog. 1602 RIT 2366/12) e, subito dopo, GIGLIO Giuseppe chiamava BOLOGNINO Michele chiedendogli l'autorizzazione a girare quelle cose a Giuseppe, ossia a FLORO VITO Gianni. In questa conversazione BOLOGNINO acconsentiva alla richiesta di GIGLIO di girare il bonifico a FLORO VITO Gianni e aggiungeva di aver già concordato con FLORO VITO Gianni la cifra che quest'ultimo gli avrebbe dovuto prelevare, cioè 10 000-12 000 euro.
prog. 1603 RIT 2366/12:
Prima della telefonata
Giuseppe – Non gli posso dare i soldi... dici tu c'ho l'assegno...
(Inizia la conversazione telefonica)
Michele – Pronto?
Giuseppe – Miche'.
Michele – Ah.
Giuseppe – Ce le posso girare quelle cose a Giuseppe?
Michele – Devi girargliele tu a Giuseppe, boh
Giuseppe... fai tu, è lo stesso, a me gliel'ho detto a
Giuseppe quanto mi servivano.
Giuseppe – Uhm, e va bene dai.
Michele – 10-12 poi quegli altri...
Giuseppe – Va bene.
Michele - ...basta che...
Giuseppe – Okay, va bene.
Michele – Ciao.
Giuseppe – Ciao.

Parallelamente ai dati emersi erano state attivate anche le intercettazioni telematiche sulla casella di posta elettronica di BOLOGNINO, la *cavabiesrl@libero.it*, che avevano fornito importanti riscontri a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. Era stata, innanzitutto, intercettata l'e-mail con la quale BRAGA Bruna aveva inviato le buste paga chieste da BOLOGNINO: si trattava, in particolare, di tredici statini a nome di altrettanti operai, il cui stipendio non superava mai i 1.000 euro. Altrettanto interessante era il fatto che tale e-mail fosse nominata "*Buste agosto gruppo Lauro*", rimarcando così, ancora una volta il ruolo di ALLELUIA Lauro come referente dei cantieri per gli operai inviati da BOLOGNINO.
Un'altra e-mail intercettata, proveniente sempre da BRAGA Bruna, aveva ad oggetto "*Estratto conto per emissione fattura*" e conteneva un riepilogo di spesa relativa al noleggio

di quattro autocarri mezzi d'opera, impiegati nel cantiere della ricostruzione, per un importo di 32.000 euro oltre IVA. In calce a tale e-mail vi era scritto anche "*resto in attesa di ricevere la fattura con indicazione IBAN bancario*".
Analizzando tale corrispondenza, alla luce di ciò che era emerso dalle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti avevano dedotto che la nota inviata via e-mail fosse un'indicazione circa le modalità di compilazione della fattura, con un importo corrispondente a quanto versato da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele. Da questa e-mail sembrava che chi aveva ricevuto la prestazione stesse dicendo al fornitore cosa fargli pagare e con quali specifiche. L'esame di tali dati consentiva di comprendere come, in realtà, tale transazione fosse una operazione fittizia, escogitata per coprire il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO per il pagamento degli operai. Su tale ipotesi investigativa erano stati, poi, acquisiti una serie di riscontri oggettivi. Innanzitutto, nel corso dei servizi di osservazioni effettuati presso i cantieri in cui stava lavorando BIANCHINI non erano mai stati rilevati mezzi d'opera riconducibili a ditte di GIGLIO Giuseppe, mentre nel riepilogo spese ricevuto via e-mail da BOLOGNINO si parlava proprio di nolo a caldo di automezzi impiegati nei cantieri della ricostruzione. Questo riscontro aveva dato una chiara indicazione del fatto che si trattasse di una falsa fattura per un'operazione inesistente, in quanto tale prestazione non era mai stata fornita da GIGLIO alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Ad ulteriore riscontro dell'ipotesi investigativa, veniva captata un'altra intercettazione telefonica, durante la quale BOLOGNINO Michele chiedeva l'impiego di altri camion e BIANCHINI Augusto confermava di averne a disposizione, chiarendo, in tal modo, che l'azienda non necessitava di ulteriori mezzi d'opera (prog. 496 RIT 2369/12)
Il meccanismo fraudolento si perfezionava grazie al successivo passaggio di denaro da GIGLIO Giuseppe a Carmine BELFIORE o a FLORO VITO Gianni, il quale ritirava il contante e lo consegnava a BOLOGNINO Michele. Quest'ultima ricostruzione del meccanismo illecito era emersa sia dalle intercettazioni telefoniche sia da quelle telematiche oltre che da ulteriori riscontri documentali e dalle risultanze delle analisi effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona. All'epoca, infatti, FLORO VITO Gianni era soggetto ad attività di intercettazione da parte della Guardia di Finanza di Cremona, che stava indagando su un giro di false fatturazioni che aveva come perno Giuseppe GIGLIO (cfr. Cap. VIII capi 106 e 107).
Da queste indagini era emerso che detto giro di fatturazioni inesistenti era possibile grazie alla connivenza di alcuni operatori finanziari, che consentivano la movimentazione di ingenti quantità di denaro contante, ben al di sopra dei limiti previsti dalla disciplina valutaria e senza nessun tipo di controllo. La Guardia di Finanza di Cremona aveva intercettato numerosissime conversazioni intercorse tra gli imputati e alcuni dipendenti degli uffici postali e da tali captazioni era emerso che, dal maggio al dicembre 2012, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine avevano prenotato e prelevato più di un 1.500.000 euro in contanti dai loro diversi conti attraverso gli sportelli degli uffici postali. Le indagini avevano mostrato che un ruolo centrale in questa vicenda era ricoperto dalla direttrice dell'Ufficio poste Imprese di Reggio Emilia, Loretta Medici, la quale consentiva a FLORO VITO Gianni e ai suoi conoscenti di prelevare ingenti somme di denaro contante, contravvenendo alle prescrizioni normative in materia di antiriciclaggio (cfr. Cap- VIII capo 107).

Per quanto qui interessa, nello specifico, per la ricostruzione dell'imputazione di cui al capo 92, GIGLIO Giuseppe, dopo aver ricevuto il bonifico da BRAGA Bruna, lo girava a FLORO VITO Gianni, il quale, grazie ai suoi contatti con la direttrice dell'ufficio postale di Reggio Emilia, prelevava i contanti e li consegnava a BOLOGNINO Michele.
In particolare, si è visto come il 4 ottobre 2012, veniva intercettata una chiamata nel corso della quale gli imputati confermavano la disponibilità del denaro bonificato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
Sempre il 4 ottobre, alle 14.31, la Guardia di Finanza di Cremona intercettava un'altra conversazione con la quale FLORO VITO Gianni avvisava Medici Loretta che entro mezz'ora sarebbe passato a ritirare 27.500 euro in contanti. Medici Loretta, però, faceva presente a FLORO VITO Gianni che sul conto non vi era la necessaria copertura e FLORO VITO Gianni, che sapeva che GIGLIO gli aveva precedentemente girato il bonifico ricevuto da BIANCHINI, la rassicurava dicendo che i fondi sarebbero arrivati (prog. 12478 RIT 214/12).
Il giorno seguente, il 5 ottobre 2012, FLORO VITO Gianni ricontattava Medici Loretta e, attenendosi a quanto chiesto da BOLOGNINO nella telefonata del 4 ottobre, concordava un prelievo di 10.000 euro in contanti. La donna comunicava a FLORO VITO che quel giorno l'ufficio era chiuso ma che poteva comunque esaudire la sua richiesta con una finta prenotazione retrodatata. (prog. 12524 RIT 214/12). In quella stessa conversazione Medici Loretta ringraziava vivamente FLORO VITO Gianni per la seduta gratuita fruita presso il centro estetico gestito da sua moglie, in ciò mettendo in chiara evidenza la natura dei rapporti instaurati con tra la funzionaria delle poste e FLORO VITO.

Veniva poi registrata un'altra conversazione in cui la Medici comunicava a FLORO VITO che l'operazione era stata avallata e che aveva approntato una prenotazione retrodatata per consentirgli il prelievo in contanti (prog. 12529 RIT 214/12).

La Guardia di Finanza di Cremona aveva poi ricostruito in maniera analitica i movimenti di denaro avvenuti ed aveva verificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva eseguito un bonifico di 38.732,10 euro a favore della TRASMOTER s.r.l. di GIGLIO Giuseppe, cifra esattamente corrispondente a quella risultante dal promemoria contabile intercettato tramite le e-mail inviata da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele, che riportava la cifra di 32.010 euro, importo che, con l'aggiunta dell'IVA al 21%, conduce esattamente all'importo di 38.732,10 euro. Successivamente, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine tramite la IMMOBILIARE TRE s.r.l. di FLORO VITO Gianni, prima, e la ARGON s.r.l. di BELFIORE Carmine, poi, avevano, nella stessa giornata, monetizzato 36.000 euro. Secondo la ricostruzione d'accusa, i 2000 euro mancanti, cioè non monetizzati, erano stati trattenuti da FLORO VITO e da BELFIORE a titolo di commessa o di pagamento per l'operazione (E' stata video proiettata in aula la ricostruzione tabellare, redatta dagli investigatori sulla base degli estratti conto forniti dai colleghi della Guardia di Finanza, esplicativa delle cifre e delle movimentazioni di denaro).
La fattura, ipotizzata come falsa, a cui erano seguite le descritte movimentazioni di denaro dalla BIANCHINI s.r.l., alla TRANSMOTER s.r.l. e a FLORO VITO Gianni, è la fattura numero 91 del 31 agosto 2012 ed è la stessa alla quale ha fatto riferimento anche GIGLIO

nella sua deposizione del 18.11.2016, udienza durante la quale sono state anche prodotti gli estratti conto relativi a tali movimentazioni (cfr. *infra*).

La ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza confermava quanto si era già intuito. Il fatto che la BIANCHINI inviasse le buste paga a BOLOGNINO evidenziava, secondo la tesi d'accusa, il controllo di quest'ultimo sulla manodopera e che la retribuzione degli operai era materialmente eseguita da BOLOGNINO una volta ricevuto il denaro dalla BIANCHINI.
Le buste paga intercettate via e-mail erano tutte al di sotto dei 1.000 euro, in modo da impedire un controllo; in tal modo, infatti, non vi era modo di verificare se le buste venissero realmente pagate e in che misura dal momento che, al di sotto dei 1.000 euro, non vi è l'obbligo di pagamenti tracciabili e, quindi, il pagamento poteva avvenire anche in contanti.
Secondo l'ipotesi d'accusa, nella prima fase del rapporto BIANCHINI/BOLOGNINO, quella precedente all'inchiesta sull'amianto che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., queste buste non venivano pagate o venivano pagate solo parzialmente in quanto era BOLOGNINO che retribuiva in contanti gli operai con il denaro di BIANCHINI proveniente dal giro della falsa fatturazione.
Occorre chiarire che le buste paga riferibili a questo episodio così come ora ricostruito sono quelle di agosto 2012. In tale periodo il rapporto tra BIANCHINI e BOLOGNINO si trovava ancora in quella che gli inquirenti identificano come prima fase, cioè quella precedente all'inchiesta sull'amianto, che aveva segnato lo spartiacque con la fase successiva.
L'utilizzo del denaro contante per il pagamento degli operai era poi confermato, in tesi d'accusa, dall'intercettazione ambientale del 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale venivano fatti i conteggi e contati materialmente i denari dei vari operai; nel corso della conversazione si riuscirebbe addirittura a percepire il fruscio delle banconote mentre gli imputati stanno contando i soldi da distribuire agli operai:
BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Dodo Shakir... centosessanta ore in busta. sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara). Pure Shakir, trecento.
BOLOGNINO Michele - Shakir, trecento. Trecento. Eh.., Ermal...
RICHICHI Giuseppe - Senza, (inc pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Sì. No, Ermal... sono due e ottanta sennò poi... va bene, poi se li vedono loro i conti.
RICHICHI Giuseppe - Artur, cento. (Inc. Pronuncia non chiara).
Aldo - (Inc. audio insuf.) (Si ode la suoneria presumibilmente di un apparecchio telefonico)
RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara) 700 euro hai detto, vero?
BOLOGNINO Michele - Di più. Quanto te ne devo? Ringrazia a Dio che abbiamo il lavoro, Aldo.
Aldo - (Inc. audio insuf.). Cioè, in busta paga . cioè non ho capito, guarda, ma le duecento euro a me?
BOLOGNINO Michele - Non lo so, Aldo. Tu c'hai in busta centosessanta ore.
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Centotrentasei
RICHICHI Giuseppe - Tu, tu, nove e ci.., nove e trenta, vedi.

BOLOGNINO Michele - Eh... nove e trenta, a posto. Hai capito? Shakir, se ce li ha, ha fatto (inc Audio disturbato).
RICHICHI Giuseppe - Vedi tuo fratello, mille euro, ha preso otto euro . mi segui?
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia affrettata) perché lo vedi qua, pure Lauro, eh. Tutti a dieci euro, eh. Vedi qua, Aldo!
Aldo - sì, sì. Ma non è questo..
BOLOGNINO Michele - Paghiamo le tasse poi. Io oggi finisco BIANCHINI. Mh. (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - L'ho chiamato già ad Aldo Aldo l'ho chiomato già.
BOLOGNINO Michele - Digli di non rompere i coglioni...
RICHICHI Giuseppe - Ah? A Nicola, no
BOLOGNINO Michele - Nicola, che avanza, Nicola? Nicola che avanza?
RICHICHI Giuseppe - Ancora avanza otto euro, Nicola.
BOLOGNINO Michele - No, non Nicola... lui trenta euro, dice Nicola. Quello là (inc. pronuncia affrettata).
RICHICHI Giuseppe - Vedi che Nicola ha preso il coso vecchio. (inc pronuncia affrettata) a Desenzano. Aspetta.
BOLOGNINO Michele - Nicola la busta paga vuole.
RICHICHI Giuseppe - Ma a te Nicola ti chiama per la busta paga, secondo te?
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna! Ogni volta una storia. Ogni volta questo qua nel mezzo.
RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - Ce l'ha già la busta paga lui?
Aldo - (Inc. sovrapposizione di voci) Lauro?
BOLOGNINO Michele - Sì. (inc. pronuncia affrettata).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci).
BOLOGNINO Michele - Ma non rompesse i coglioni, eh?
Aldo - (Inc. audio insuf.) all'autostrada deve portare uno a prendere un camion che non ho il mio.
BOLOGNINO Michele - Quando?
Aldo - Fra mezz'ora.
BOLOGNINO Michele - Viene Graziano e vai A Jimmy, centosettanta. Jimmy pure (inc. audio distur-bato)?
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Boh. Come fa di cognome?
Aldo - Boh. Siamo andati a lavorare e va tutto gettato. (Ride).
BOLOGNINO Michele - Però queste sono buone, là ..
Aldo, questa è una cosa che tu vai a lavorare ad un'altra parte e sei...
Aldo - Sembra che sono false.
BOLOGNINO Michele - Mo che cazzo dici?
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ma che stai dicendo che BIANCHINI fa una cosa falsa? Mannaggia alla...
Aldo - E cosa abbiamo fatto? Se me lo dici che cosa abbiamo fatto. Dai, dimmelo a me. (Ride). Io... cioè, non ho fatto nessun corso.

BOLOGNINO Michele - Lo ha fatto l'ingegnere suo, Aldo.
Aldo - Però io non l'ho fatto il corso. Come quando ho preso la patente della E...
RICHICHI Giuseppe - (inc. pronuncia non chiara) avanza?
BOLOGNINO Michele - Questo avanza... ha fatto centosessonta ore. Fammi vedere la busta paga di questo qua... fammi vedere la busta paga di questo.
RICHICHI Giuseppe - Ma questo chi cazzo è... il marocchino?
BOLOGNINO Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste pagche. Perchè mi ha
fottuto? Ha già fatto le buste pago con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli, io?
RICHICHI Giuseppe - Faccio venire Giuseppe?
BOLOGNINO Michele - sì.
RICHICHI Giuseppe - Netto in busta?
BOLOGNINO Michele - Sì.
RICHICHI Giuseppe - Mille tre e cinquanta.
BOLOGNINO Michele - Eh. Pure questo stessa situazione, Aldo. Vedi? Le ore tue, vedi?
Aldo - Boh.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiaro).
BOLOGNINO Michele - Eh. E questo ha preso meno di te, ed è al secondo livello. Lui è a dieci euro, il coso...
Aldo - Lo vedi quanto c'ha in busta? Uguale... mille e quattro...
BOLOGNINO Michele - Eh, apposta, c'è la differenza. Guarda il livello e guarda la busta. Qua è la busta, non è che ha fatto...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizone di voci).
BOLOGNINO Michele - Prendi quello di Lauro. La stessa cosa, Lauro.
RICHICHI Giuseppe - Non è là, se l'è presa.
BOLOGNINO Michele - No, c'è. L'ho visto io ieri sera. Te lo dico io quanto prende Lauro (inc. pronuncia non chiara). Andre', facciamo quest'altra, dai.
RICHICHI Giuseppe - Chi è? Cozzolino?
BOLOGNINO Michele - Sì.
Aldo - (Inc. audio insuf.), non ho capito, cioè...
RICHICHI Giuseppe - Cozzolino... quanto sono?
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Sì, li ho già tolti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
BOLOGNINO Michele - CURCIO. E' l'attestato quello.
RICHICHI Giuseppe - CURCIO?
BOLOGNINO Michele - Sì
RICHICHI Giuseppe - In busta mille e due e sessantasette.
BOLOGNINO Michele - CURCIO, centoquaranta ore. Eh... senti a me, aveva quattro e cinquanta, due e cinquanta li ha avuti...
RICHICHI Giuseppe - Duecento.

V.F. - Buongiorno.
BOLOGNINO Michele - Ciao. Quattrocentocinquanta sono...
V.F. - Ma non si chiude la porta, non si chiude? (Inc. pronuncia non chiara).
Aldo - (Inc. audio insuf.)
Schirone Graziano - Con la sedia si chiude?
V.F. - (Inc. pronuncia non chiara). (Ride).
Schirone Graziano - Ah, c'è la sedia.
BOLOGNINO Michele - A posto? Vedi... vieni qua, Andre'.
Andre', Andre', trova le spillline. (Inc. audio
disturbato)
Schirone Graziano - Quali? Quelle cose di ferro ..
BOLOGNINO Michele - Sì. Guarda là dentro che le dovrei avere. Metti i soldi fuori, i soldi (inc. pronuncia
non chiaro).
Schirone Graziano - (Inc. pronuncia non chiara)
RICHICHI Giuseppe - Il regalo gli dobbiamo fare?
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla... non così! Così!
Schirone Graziano - Non fai prima a...
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna, mannaggia!
Schirone Graziano - (Inc. pronuncia non chiara) là dentro?
BOLOGNINO Michele - No.
Schirone Graziano - No (inc. audio disturbato). Io non lo so.
BOLOGNINO Michele - Oh, guarda qua.
Schirone Graziano - Le graffette per chiudere le buste.
RICHICHI Giuseppe - Che cazzo... (ride)
BOLOGNINO Michele - L'abbiamo fatto CURCIO, già? Con te facciamo i conti prima che parti?
RICHICHI Giuseppe - Che conti dobbiamo fare? Prendi la pistola. (Ride).
Schirone Graziano - Se fate i conti, neanche un giorno c'è...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
Schirone Graziano - (Inc. Audio insuf.) la busta paga.
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?
RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi... dammi venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe - Ohi, Miche', Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi. Sabrina - Leva cinquanta, qui ci stanno dentro..
Schirone Graziano - (inc. audio insuf.).

BOLOGNINO Michele - E dai, Andre', che devo andare a Parma.
RICHICHI Giuseppe - Ce l'ho, ce l'ho, dai, ho scritto già.
BOLOGNINO Michele - Toh, prendi... prendi (inc. pronuncia non chiara)? A posto.. questo qua a posto.
RICHICHI Giuseppe - Sono tutti a posto là?
BOLOGNINO Michele - Si. Quando sono con Gaetano glieli do, lo vedo io a Parma. A Nicola lo vedo lo.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Dammi un po'. Questa va con quella di Desenzano.
RICHICHI Giuseppe - Mh. Quanto?
BOLOGNINO Michele - (Inc audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Questo qua è a posto, Miche'? (inc. Pronuncia non chiara) Giuseppe ce lo hai messo?
BOLOGNINO Michele - No, eh... mica è a posto con il libretto, qua.
RICHICHI Giuseppe - Basta, basta..
BOLOGNINO Michele - Devo levare questo
RICHICHI Giuseppe - Ah, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Diciannove. diciannove . mille e nove. Per arrivare a tremila e tre mancano...
Schirone Graziano - Duemila e cinque...
BOLOGNINO Michele - Mille e quattro.
RICHICHI Giuseppe - E non puoi fare solo (inc. Pronuncia non chiara)...
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro... meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?
RICHICHI Giuseppe - Mh.
BOLOGNINO Michele - Questo qua ne avanza almeno cinquecentodieci... centoquaranta. E a questo non abbiamo dato niente. Dai, chiudiamo questo coso. Andrea, dai. Se no poi è un casino. Questo avanza..

Secondo l'ipotesi d'accusa, questo meccanismo garantiva agli imputati di realizzare almeno due dinamiche illecite:
a) BOLOGNINO, infatti, poteva trattenere alla fonte il suo guadagno su ogni singolo dipendente;
b) BIANCHINI, in virtù della documentazione fiscale e contabile utilizzata, poteva dichiarare di aver sostenuto determinate spese (in questo caso rappresentate da stipendi e noleggio automezzi), abbattendo, così, l'imponibile IRPEF e beneficiando di agevolazioni fiscali per l'IVA a credito esborsata per la falsa fatturazione.
Questa ricostruzione era avvalorata, in tesi d'accusa, dalla già citata intercettazione telefonica intercorsa in data 20 settembre 2012 tra RICHICHI e lo zio Panto nel corso della quale RICHCHI affermava che BIANCHINI non pagava le tasse.
All'interno di questo illecito meccanismo, BOLOGNINO aveva tutto l'interesse a rimanere attore occulto delle dinamiche esaminate. Ciò era emerso anche dalle intercettazioni ambientali registrate poche ore dopo la perquisizione effettuata nel capannone di Montecchio

Emilia e presso le abitazioni di RICHICHI e SCHIRONE il 21 novembre 2012. Ed invero, i due fratelli Michele e Sergio BOLOGNINO erano stati intercettati mentre cercavano di capire se nel corso della perquisizione le Forze dell'Ordine avessero acquisito documentazione dalla quale potesse emergere il loro legame con la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.:

Prog. 33 RIT 2708/12:
(Rumori in ambiente)
BOLOGNINO Sergio - Pure i cosi? I timbri?
BOLOGNINO Michele - Eh, (inc. pronuncia non chiara) si sono presi le cose.
BOLOGNINO Sergio - E va bene, la documentazione che avevi (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - No, (inc. pronuncia non chiaro).
BOLOGNINO Sergio - (Inc. pronuncia non chiara). Hanno preso roba forse che...
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) hanno preso.
BOLOGNINO Sergio - Quando avevi la roba qua di... qua c'è.. ci stava quella di BIANCHINI?
BOLOGNINO Michele - Sì, BIANCHINI.
BOLOGNINO Sergio - (Inc. audio insuf.) poi appunti... va bene, qua hanno trovato... in quella della Recuperi hanno trovato...
BOLOGNINO Michele - Là hanno trovato solo (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Sergio - Eh. Poi quando vengono prendono e me le aggiustano le cose questi " fumeri"(termine dialettale dispregiativo, sta per "rifiuti organici").
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) per la Sardegna.

Prog. n. 67 R.I.T.: 2708/12
Ah, Lauro...
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non hanno preso... non hanno preso le buste paga, ma hanno preso le altre di BIANCHINI.
ALLELUIA Lauro - E chi le aveva?
BOLOGNINO Michele - A lui, gliele hanno trovate nella macchina.
RICHICHI Giuseppe - No, nella casa... nella casa.
ALLELUIA Lauro - E che ci stava di BIANCHINI?
RICHICHI Giuseppe - No, cose vecchie...
BOLOGNINO Michele - Eh... quelli che avanzavano i soldi.
ALLELUIA Lauro - Infatti stanno chiamando tutti quanti (inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Si, stanno chiamando, noi alle quattro e mezza abbiamo finito.
ALLELUIA Lauro - No, i ragazzi... (Si ode lo squillo di un apparecchio telefonico)
BOLOGNINO Michele - No, i bonifici quando devono arrivare? I bonifici non dovevano arrivare (inc. pronuncia non chiara) ?
ALLELUIA Lauro - Si.
BOLOGNINO Michele - Ma va...
Schirone Graziano - Chi è?
BOLOGNINO Michele - (Inc. Pronuncia non chiara).
Schirone Graziano - Pure stamattina ti chiamato.

RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara). (Voci sovrapposte)
ALLELUIA Lauro Che carte erano quelle?
RICHICHI Giuseppe - Ah?
ALLELUIA Lauro - Di BIANCHINI? Fatture?
RICHICHI Giuseppe - Non sono carte fiscali...
BOLOGNINO Michele - No, cristiani che avanzavano soldi, di Palmo, coso...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara), la cosa.
BOLOGNINO Michele - (Ride). (Inc. Pronuncia non chiara), che avanzava BIANCHINI soldi, Villa Rosa, le cose...
V.M. - Ah, però lui ha chiamato (inc. pronuncia non chiara)
BOLOGNINO Michele - Il bonifico l'anticipa però, eh...
ALLELUIA Lauro - Ve l'hanno dato?
BOLOGNINO Michele - No, ho controllato, alle cinque e mezza il bonifico non c'era.
...

Ancora più esplicita sulla necessità di mantenere la riservatezza sul rapporto BIANCHINI/BOLOGNINO, risultava essere, secondo gli inquirenti, l'intercettazione ambientale del 28 novembre 2012, in cui BOLOGNINO affermava che, il giorno della perquisizione, aveva nascosto le buste paga consegnategli da BIANCHINI. Alla conversazione aveva partecipato anche un tale Aldo (già sopra incontrato)

Prog. n. 253, RIT 2708/2012,

Aldo - Le buste paga dove sono? Neanche ho preso.
BOLOGNINO Michele - La verità? Che quel giorno della perquisizione ce le avevo addosso io e le ho nascoste.
Aldo - Va bene, va bene.
BOLOGNINO Michele - ce l'ho tutte le buste paga, perché qua ho le buste... ho tante cose. Questo è il conto, guarda che conto che mi fa. Fai, fai.

2.1.5. La seconda fase del rapporto.

Secondo la tesi d'accusa, il rapporto tra BOLOGNINO e BIANCHINI aveva subito profondi mutamenti dopo l'inchiesta sull'amianto, iniziata a settembre 2012, che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI. L'indagine aveva determinato, infatti, una maggiore accortezza in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna che, evidentemente, temendo controlli più stringenti, avevano iniziato a tenere comportamenti più confacenti alla realtà in tutto ciò che concerneva la gestione aziendale, inclusa la contabilità e la compilazione delle buste paga. Il concetto era emerso, secondo l'accusa, anche da alcune intercettazioni nel corso delle quali BOLOGNINO Michele aveva manifestato il suo disappunto per questo cambio di rotta:

Prog. 249 RIT 2708/12:

BOLOGNINO Michele - Non gli ho fatto il bonifico, gliel'ho cacciati. E mica tu dici che li prendi nelle mani, perché ora che è arrivato 'sto controllo, dice che neanche le fatture vuole. Quattromila... ottocento... quattromila e ottocento. Più la Cassa Edile...

Prog. 253 RIT 2708/12:

BOLOGNINO Michele - Eh, ma lo vedi? Quello, quell'altro sacco là, guarda, guarda. Tutti i documenti che ha mandato indietro. Ora non lo so, erano qua. Io però penso che l'ho tolte che l'ho nascoste quel giorno, che non sono arrivati loro, li ho tolti. Li ho messi.
ALLELUIA Lauro - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ora controlliamo, non lo so, ci sono però. Ma tu a novembre... a ottobre hai lavorato?
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Allora oggi... oggi arrivano le buste paga. E' 28... oggi è 28. Ci danno le buste paga.
Aldo - Mi deve pure 1000 euro quello scemo di Andrea, che ha preso la macchina da quel mio amico.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.). Io mi sono stufato, non lavoro più. Io è l'ultimo lavoro che ho fatto, basta Aldo - Ormai è cambiato tutti, non c'è più lavoro (inc. voci sovrapposte).
BOLOGNINO Michele - Non puoi andare a lavorare Aldo. Scusa, vai a lavorare... la nafta, se io devo pagare la nafta ora .. la fattura dici che perchè adesso sei sotto controllo per l'amianto e non la vuoi più fatta. Rimanevano 5000/6000 euro di Iva. Non la posso fare più la fattura. Se io devo... sono più di 7000 euro che devo pagare in nero. Mi rimangono 7000 euro, cosa faccio io? ah? Ma che cazzo me ne fotto. Lo stavo.. per la rabbia lo stavo (inc. pronuncia non chiara) pure. All'attenzione di Michele."

Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma... ma scusa ad un operaio gli posso dire di tornarmi la Cassa Edile?
ALLELUIA Lauro - No, gli ho detto: "A Michele gli tocca litigare per la Cassa Edile (inc. pronuncia non chiara)." Ha detto: "Va bene, (inc. audio insuf.). (Voci sovrapposte)
BOLOGNINO Michele - Non gli posso telefonare, non posso andare là che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e cose. ALLELUIA Lauro - Telecamere (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che lavoro per BIANCHINI?

Prog. 251 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh... Gaeta'.
BELFIORE Gaetano - Fai i conti, dai, fai i conti.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
BELFIORE Gaetano - Ma questi qua sono del... (inc. audio disturbato)... quelli del coso.
(Si ode la suoneria di un apparecchio telefonico, la conversazione risulta incomprensibile dal minuto 00:40 al minuto 00:48) fattura non si può fare. Al telefono non ci posso parlare più perché (inc. audio insuf.). Parola d'onore, e che cazzo! Pago le spese, in nero
BOLOGNINO: "Devo fare così, perché fattura non si può più fare, al telefono non gli posso più parlare, perché... pago le spese, dove mi restano a me?".

Questo mutato scenario aveva dunque stimolato, in tesi d'accusa, le reazioni di BOLOGNINO, specialmente quando quest'ultimo effettuava i conteggi per preparare le retribuzioni degli operai. Ciò perché, malgrado il cambiamento di rotta, la retribuzione aveva

comunque continuato a passare per le mani di BOLOGNINO, coadiuvato da ALLELUIA e da RICHICHI. Anche in questa seconda fase, BOLOGNINO, per compensare le perdite dovute al fatto che BIANCHINI era diventato più accorto e aveva iniziato a redigere buste paga in modo più confacente a realtà, aveva iniziato a trattenere per sé ulteriori spettanze relative alle retribuzioni indicate in busta paga, quali l'indennità di licenziamento, le visite mediche, i buoni pasto o altre somme trattenute arbitrariamente come le spese per il carburante. Tutto ciò emergeva, secondo la ricostruzione d'accusa, dalle intercettazioni telefoniche ma, soprattutto, dalle conversazioni ambientali registrate nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia. Tali conversazioni avvenivano alla costante presenza di Lauro ALLELUIA, vero e proprio braccio destro di BOLOGNINO Michele nella gestione in cantiere degli operai, con il compito di mantenere e rendicontare a quest'ultimo la contabilità delle ore di lavoro svolte dai lavoratori.

Questi alcuni passaggi delle intercettazioni ambientali dimostrative, secondo la lettura offerta dalla accusa, di come BOLOGNINO decurtasse arbitrariamente le retribuzioni spettanti agli operai al fine di accrescere il suo guadagno:

1) Prog. n. 251, RIT 2708/2012 del 28.11.2012
BOLOGNINO: "I soldi che devono trattenere sulla busta paga, dice che hanno messo soldi in più. Digli... Sì, sì, quello, quello. Te l'ha detto la signora che se li trattengono, a me. Davanti a BIANCHINI me l'ha detto, hai capito? Davanti a me. Mi devo trattenere i soldi o no? Allora la signora che cazzo dice? Ma scusa, non voglio fare... La signora perché ci ha detto così, a noi?"

2) Particolarmente rilevanti sarebbero le conversazioni captate il 7 dicembre 2012, in quanto dalle stesse emergerebbe molto chiaramente il controllo esercitato da BOLOGNINO su ogni forma di retribuzione nonché la gestione dei pagamenti attraverso atti di intimidazione nei confronti degli operai.
Emblematica sarebbe la categorica richiesta di BOLOGNINO, che ordina ad ALLELUIA di farsi restituire dagli operai i buoni pasto forniti da BIANCHINI, pena il licenziamento o addirittura violenze fisiche:

Prog. 8422 RIT 2708/12:
Michele - Oh Lauro
Lauro - Miche', dimmi.
Michele - Ma come, BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me, tu?
Lauro - Eh?
Michele - BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me?
Lauro - Ieri ce li ha dati.
Michele - Come ieri? Dice che siete andati a mangiare. Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai non devi dare un buono. Hai capito?

Lauro – Uhm.
Michele - Ma perchè, non te l'ho detto l'altra volta?
Lauro - No, non mi ricordo Miche'.
Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni ne li manda a me poi".
Lauro - Eh!
Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo...
Michele – Eh.
Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'
Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io.
Lauro - Non mi ricordo io.
Michele - Sennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh!
Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me.
Lauro - Mo non mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione...
Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.

Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.
Lauro – (Si schiarisce la voce) Uhm!
Michele - Tu a che ora finisci qua oggi?
Lauro Alle cinque, mo ho finito di gettare.
Michele - Uhm!
Lauro - Alle 5 me ne vengo.
Michele - Va bo', non lo so se sono qua io, devo andare fino a Ravenna, vedi che ti sto dicendo eh buoni non ce ne sono, eh, vedi che te lo sto dicendo.
Lauro – Sì
Michele - Quanti buoni ti ha dato?
Lauro - Mi ha dato uno, uno a testa, un bloccheto a testa, dieci, dieci a testa.
Michele - E glieli hai dati a loro, è vero o no?
Lauro - Ah?
Michele - Glieli hai dati a loro tu?
Lauro – No, no a Piero non glieli ho dati.
Michele - A Salvatore glieli hai dati?
Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore.

Michele - Ah?
Lauro Mo, siamo andati adesso con Salvatore.
Michele - I blocchetti te li prendi tu, pure quello di Salvatore, nelle mani tue, subito.
Lauro – Sì.
Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stasera firma la lettera di licenziamento, scinnò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare?
Lauro - E va bo', dai.
Michele - Glielo faccio mangiare lo il panettone a Natale a lui, va bene?

3) La questione dei buoni pasto aveva avuto un seguito anche nelle intercettazioni ambientali registrate lo stesso 7 dicembre 2012 all'interno del capannone di BOLOGNINO in occasione dell'incontro tra BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e gli operai che avevano subito immediatamente l'aggressività degli imputati e, in particolare di RICHICHI, che si era posto loro con fare minaccioso, ordinando di non guardarlo e minacciando uno di loro di licenziarlo. Subito dopo BOLOGNINO aveva rimproverato uno degli operai per aver, in altre circostanze, sollecitato il pagamento, affermando che, se la cosa si fosse ripetuta un'altra volta, non lo avrebbe più pagato:

Prog. n. 429 RIT 2708/2012:
BOLOGNINO Michele – (Si avvicina alla fonte di ascolto) - Dice che è sua, la paga lui la corrente. Prende il caffè.che lo paga lui. Salutiamo.
Schirone Graziano - Tutto a posto là il lavoro in cantiere?
BOLOGNINO Michele - Andiamo a noi... com'è il fatto?
ALLELUIA Lauro - Quale fatto?
BOLOGNINO Michele - Non lo so, qua c'è uno dai.
ALLELUIA Lauro - Quale fatto?
BOLOGNINO Michele - Degli operai com'è? (Inc. audio insuf.) 'sto giornale!
RICHICHI Giuseppe – Che mi guardi a me? A me... che cazzo guardi a me, a me mi guardi?
BOLOGNINO Michele - Lui che cazzo deve guardare, lui deve guardare a casa sua.
RICHICHI Giuseppe - Perché devi guardare a me (inc. pronuncia non chiara)?
BOLOGNINO Michele - Ti voglio guardare.
RICHICHI Giuseppe - Vuoi licenziarmi stamattina?
ALLELUIA Lauro – (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che cazzo comanda lui? Non ho capito.
RICHICHI Giuseppe - Mi... mi... me li segna a me (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che devo... che devo passarvi di altro?
Ah? Colosimo Salvatore - Niente.'
BOLOGNINO Michele - Come no? Senti... senti una cosa, tu...tu mi hai tormentato con (inc. pronuncia non chiara) di sotto. Colosimo Salvatore - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.) già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te, quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta (inc. audio insuf.), la prossima volta non te li pago per niente, se vieni un'altra volta poi ti faccio (inc. voci sovrapposte). Colosimo Salvatore - Una volta al ristorante sono venuto..

BOLOGNINO Michele - No, ti ho visto pure qua una mattina quando non ti era arrivato il bonifico, dicendo perché non ti era arrivato il bonifico.

4) Nella conversazione immediatamente successiva, delle ore 18.49 BOLOGNINO si rivolgeva agli operai presenti e, in modo perentorio, gli ordinava di restituirgli l'intera somma versata per la Cassa Edile e, alla risposta dell'operaio che sosteneva di averla già spesa, BOLOGNINO, costantemente spalleggiato da RICHICHI, ribatteva dicendo che se non gli avesse restituito la Cassa Edile, avrebbe trattenuto la somma dalla retribuzione in nero:

Prog. 431 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no?
Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Il problema qual è?

I toni degli interlocutori, ha sottolineato il Maresciallo Costantino, erano tutt'altro che scherzosi. Solo alla fine della conversazione si erano stemperati, fermo restando che i due operai avevano lasciato il capannone sottostando alle volontà di BOLOGNINO. Il Maresciallo Costantino ha poi chiarito che i due operai presenti durante la captazione del 7 dicembre 2012 sono stati identificati in Perrotta Pietro e Colosimo Salvatore.

5) Rimanendo sempre sulle intercettazioni ambientali del 7 dicembre 2012, BOLOGNINO parlava anche di due operai marocchini, che avrebbero dovuto restituirgli 350 euro di Cassa Edile percepita ALLELUIA se ne faceva carico. In questo caso, i due imputati avevano fatto ricorso alla restituzione in quanto il rapporto di lavoro con i due soggetti marocchini si era già concluso e quindi non sarebbe stato possibile effettuare delle compensazioni con le future retribuzioni.
Prog. 429 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Duemila e cento. Io la benzina devo corrispondere duemila e quattro a te e duemila e cento di lui. Quando io ti pago le ore fuori busta paga a te, la Cassa Edile la pago o non la pago? Io la pago
la Cassa Edile non è che a me la regalano la Cassa Edile, BIANCHINI. L'ho fatto, l'ha presa prima Graziano e gli altri? Che faccio? Me la faccio restituire? I marocchini che mi ha portato che sono venuti a lavorare per coso... eh. la Cassa Edile l'ho pagata sui marocchini o no? Hanno lavorato due mesi, quanto... quanto è stata la Cassa Edile per i marocchini?
ALLELUIA Lauro - Hanno fatto in tutto 15 giorni, hanno fatto.
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, ma la Cassa Edile... quanto ho pagato di Cassa Edile per i marocchini? A me quello mi interessa.. come si chiamavano questi scemi qua? Hamet..
ALLELUIA Lauro - Questo è quello vecchio.
BOLOGNINO Michele - Cassa Edile, dove cazzo è? (Inc. audio insuf.). Cassa Edile, ecco...
ALLELUIA Lauro - Però questo (inc. audio insuf.).

BOLOGNINO Michele - Va be', questo... allora uno 40 euro... 44. Questo pure, Mustapha... 50, uno già è 150... tre erano, 150 euro. Tre e cinquanta li avanzo, giusto o no?
ALLELUIA Lauro - Eh, te li porta.
BOLOGNINO Michele - "Li porta" a quando li porta?
ALLELUIA Lauro - Ha detto che stiamo aspettando che l'assegno va in valuta.

6) Altre conversazioni importanti sarebbero quelle captate il 14 dicembre 2012, durante le quali BOLOGNINO, mentre stava effettuando i conteggi delle spettanze degli operai, criticava BIANCHINI per aver inserito nel prospetto delle retribuzioni la Cassa Edile, arrecandogli così una minore entrata. Da qui, secondo la tesi d'accusa, la successiva decisione di BOLOGNINO di compensare questo mancato introito con altre detrazioni arbitrarie:

Prog. n. 531 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Chiamalo. Se mi tolgo la Cassa Edile, nessuno avanza soldi di questi qua, me li devono dare a me. La Cassa Edile è giusto che me la sono tolta? Ah? Non è giusto che me la sono tolta la Cassa Edile... di tutti, ah? Gliela faccio pagare la Cassa Edile.
Il proposito di compensazione del pagamento della Cassa Edile con altre trattenute arbitrarie si è, in tesi d'accusa, effettivamente concretizzato in quanto, nella registrazione successiva (prog. 532 RIT 2708/12) BOLOGNINO ha imposto ad ALLELUIA Lauro di decurtare 100 euro per ogni lavoratore sulla voce relativa alla visita medica professionale:
BOLOGNINO Michele - Le visite gli faccio pagare. La Cassa Edile non l'hanno presi tutti cento euro?
RICHICHI Giuseppe - Tutti l'hanno presa.
....
BOLOGNINO Michele - Non mi ricordo. Chiamalo e domandagli. Cinquanta... cento euro una volta o li abbiamo scontati poi? Giampiero non mi ricordo. A tutti gli togli la visita medica, cento euro della visita medica. Io non gli pago la visita medica dei cristiani....
ALLELUIA Lauro - (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, cento euro a testa. Va bene? Ti interessa a te? I corsi, cose...
BIANCHINI, mi ha messo le visite, i contributi... mi ha fregato abbastanza.
ALLELUIA Lauro - (Al telefono) - Piero? Michele a te ha dato acconto? Non te l'ha dato? Mh. Va bene. Okay. E stiamo facendo i conti... (conversazione del 14 dicembre 2012, n. 532, RIT 2708/2012, registrata nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia)

7) La successiva captazione delle ore 11.51 svelava, in tesi d'accusa, un'altra trattenuta arbitraria: BOLOGNINO, infatti, pretendeva la restituzione della somma relativa all'indennità di mancato preavviso da parte dei dipendenti a cui era stata conteggiata in busta paga:

Prog. 533 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma questi hanno... (inc. Pronuncia non chiara) il licenziamento lo hanno per tornarmi indietro il licenziamento?
ALLELUIA Lauro - Sì. Schirone Graziano - Ma perchè il licenziamento pure tu lo paghi?

8) A definitivo riscontro delle arbitrarie trattenute effettuate da BOLOGNINO Michele, vi sarebbe un'altra intercettazione ambientale, datata 21 dicembre 2012, che dimostrerebbe come gli imputati avessero arbitrariamente decurtato 50 euro dalla busta paga di ogni operaio
Prog. 679 RIT 2708/12 del 21 dicembre 2012:
BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Dodu Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta duecentocinquanta indietro: Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.....
Bolognino Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste pagche. Perchè mi ha fottuto? Ha già fatto le buste paga con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli, io?...
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Si. Ii ho già tolti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
...
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?
RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi.., dammi venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe - Ohi, Miche'. Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara)
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi.
Sabrina - Leva cinquanta, qui ci stanno dentro..
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi, gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro .. meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?

9) Il dialogo captato il 19.12.2012 alle 20.24, chiariva che RICHICHI Giuseppe era stato incaricato da BOLOGNINO di comunicare agli operai qualcosa in merito alla Cassa Edile

Prog. 652 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - (inc. audio disturbato). Andre', hai capito come dire a questi operai?
RICHICHI Giuseppe - Gli dico (inc. audio disturbato).
BOLOGNINO Michele - Ah. Perché la Cassa Edile... Pino GIGLIO dice che tutti i soldi ce li dà domani a mezzogiorno, 12.000 euro. Vedi (inc. audio disturbato).
RICHICHI Giuseppe - Lui te li porta? BOLOGNINO Michele - Sì, perché noi altri incassi non ne abbiamo (Inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Dove?
BOLOGNINO Michele - Hai capito, Andre'?

Secondo l'ipotesi d'accusa, questa conversazione rimanderebbe alla sinergia con la Calabria e al fatto che il rapporto BOLOGNINO/BIANCHINI fosse ben conosciuto da GRANDE ARACRI Nicolino, il quale guardava con attenzione il meccanismo di infiltrazione del sodalizio emiliano nelle opere pubbliche. Tale interpretazione si fonderebbe su una serie di elementi che darebbero conferma di questa ipotesi tra cui l'incontro di BOLOGNINO con DILETTO, del quale BIANCHINI era informato e l'assunzione di Carmine BELFIORE, fidanzato della figlia di Grande ARACRI NICOLINO.

2.1.6. Altri riscontri alla ricostruzione d'accusa

I risultati investigativi, ed in particolare le intercettazioni fin qui evidenziate, ha spiegato il Maresciallo Costantino, avrebbero trovato riscontro nella testimonianza di GIGLIO Giuseppe (su cui si veda *infra*), il quale ha riferito di aver appreso da suo cognato CURCIO Domenico, che era uno degli operai di BOLOGNINO, che la Cassa Edile veniva versata e poi successivamente decurtata da BOLOGNINO e che i buoni pasto venivano trattenuti da BOLOGNINO. GIGLIO ha parlato anche dell'assunzione di BELFIORE Gaetano, dicendo che tale assunzione era stata caldeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino. Ha infine spiegato come il rapporto post-sisma tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele fosse fondato effettivamente sull'assunzione della manodopera di BOLOGNINO e sul passaggio di fondi, regolato dalle false fatturazioni emesse dalla sua società TRASMOTER s.r.l. (a tale proposito soffermandosi sulla fattura 91 del 31 agosto 2012 e sulla numero 119 del 31 ottobre 2012 da 26.983,36 euro, fattura effettivamente trovata e acquisita).

Su questi aspetti vi sarebbero, appunto, chiarissimi riscontri nelle indagini effettuate e nelle intercettazioni.

Per quanto riguarda le assunzioni ed il passaggio di fondi coperto dalla falsa fatturazione emessa dalla TRASMOTER, oltre a tutte le intercettazioni e le risultanze investigative già riferite, vi sarebbe un'intercettazione ambientale nel corso della quale BOLOGNINO riferiva a Macrì Francesco di trovarsi in difficoltà perché GIGLIO Giuseppe non gli aveva ancora girato il bonifico di BIANCHINI. BOLOGNINO aggiungeva di "aver fatto" i camion a noleggio, riallacciandosi alla prestazione indicata nella falsa fattura che era stata emessa dalla TRASMOTER in favore della BIANCHINI:

Prog. 224, RIT 2708/2012:
Michele BOLOGNINO - Mi ha messo in difficoltà.
Macrì Franco - Chi?
Michele BOLOGNINO - Pino.
Macrì Franco - Ti ha messo in difficoltà?
Michele BOLOGNINO - Eh.
Macrì Franco - Perché?
Michele BOLOGNINO - Eh, non è arrivato il bonifico di BIANCHINI... non è arrivato il bonifico di BIANCHINI.
Mi dice: "Lo vedi a cosa servono gli amici?" Aveva detto e poi non me li ha girati.
Macrì Franco - Sempre per questo lavoro che hai fatto là (inc. audio insuf.)?
Michele BOLOGNINO - Ho fatto i camion a noleggio, (inc. audio insuf.) però...

Altra intercettazione particolarmente eloquente, secondo l'ipotesi d'accusa, sarebbe quella del 14 dicembre, nel corso della quale BOLOGNINO Michele e ALLELUIA Lauro parlano esplicitamente della fattura che GIGLIO avrebbe dovuto emettere alla BIANCHINI. In questa occasione, BOLOGNINO sottolineava l'astuzia di BIANCHINI in quanto, in virtù del fittizio rapporto tra la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e la TRASMOTER s.r.l., sarebbe stato difficile risalire ai camion che avevano effettuato il trasporto nei siti nei quali era stato rinvenuto l'amianto.

Prog. 534, RIT 2708/2012:
ALLELUIA Lauro - La fattura gliela fai fare a quello, non gli serve?
BOLOGNINO Michele - A chi?
ALLELUIA Lauro - A chi la devi fare... a chi devi fare la fattura?
BOLOGNINO Michele - A chi la devo fare 'sta fattura?
ALLELUIA Lauro - La fattura a BIANCHINI? Non devi portare la fattura a BIANCHINI?
BOLOGNINO Michele - Ma BIANCHINI vuole la fattura di GIGLIO. Da noi Pino non risulta.
ALLELUIA Lauro - No, di GIGLIO dico io.
BOLOGNINO Michele - Eh, guarda che BIANCHINI è furbo BIANCHINI ha messo tutti... tutti... tutti quei camion, ha messo pure Mirandola su quelli della Transport. Hai capito?
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Eh. E se hanno trovato l'amianto, dici a Pino GIGLIO... ah... che vanno a vedere nei camion suoi se sono andati a portare quel materiale. Hai capito? Hai capito?
ALLELUIA Lauro - Eh. Dico, per prendere questi soldi come devi fare? Come fai?
BOLOGNINO Michele - Con la fatura... (inc. audio insuf.) stamattina ho parlato. Per la verità volevo mettere anche questa di novembre, se tu sapevi più o meno... a Pino non gli posso cercare fatture. Per questo ti sto dicendo.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia affrettata). Hai capito?
ALLELUIA Lauro - Eh, come facciamo a fargli prendere 'sti soldi? Questo sto dicendo.

GIGLIO, ha spiegato il teste, aveva parlato in dibattimento anche della cosiddetta super fatturazione, ossia l'emissione di una fatura maggiorata pagata da BIANCHINI, al quale veniva poi restituita in contanti la parte eccedente, mentre a BOLOGNINO restava la rimanenza più tutta l'IVA. GIGLIO, in particolare, aveva parlato delle fatture n. 91 e 119 descrivendole come fatture maggiorate. In particolare, nella prima BIANCHINI avrebbe preteso la restituzione di 17.000 euro e nella seconda di 20.000 euro. Il maresciallo Costantino ha riferito che anche in relazione a questi dati forniti da GIGLIO sono stati trovati alcuni riscontri: per quanto riguarda la prima fattura, la n. 91, le intercettazioni hanno mostrato che BOLOGNINO, confermando che sarebbe arrivato il bonifico dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, aveva richiesto il prelievo in contanti di 12.000 euro, somma che probabilmente doveva essere restituita a BIANCHINI. In realtà, GIGLIO aveva parlato di 17.000 euro ma è possibile, secondo gli inquirenti, che tale somma sia stata ritoccata al rialzo

dal momento che, avendo prelevato in contanti 36.500 euro, gli imputati potevano disporre di un'ingente quantità di liquidi (prog. 1603 RIT 2366/12).
Con riferimento alla fattura n. 119, invece, si è visto come durante l'intercettazione ambientale del 28 novembre BOLOGNINO, effettuando i conteggi, si lamentava di come fosse cambiato il suo rapporto con BIANCHINI a causa dei controlli legati all'amianto, evidenziando come parte dei soldi dovevano essere restituiti a BIANCHINI:

Prog. n. 249, RIT 2708/2012:

"BOLOGNINO Michele - Parola d'onore, che non l'ho fatti? Mi restano ventimila euro, compare Toni'. Venti. Ventimila li vuole lui, ventuno li ha pagati lui già di busta paga. Sono ventimila che vuole lui, ventuno li ha pagati lui di buste paghe, totale... ventunomila e trecento."
Secondo l'interpretazione d'accusa, BOLOGNINO si riferiva proprio ai 20.000 euro da restituire a BIANCHINI, così come era stato confermato anche da GIGLIO.

Dalla stessa conversazione emergerebbero anche interessanti riscontri sulla questione dell'IVA: BOLOGNINO, infatti, facendo chiaro riferimento alla vicenda dell'amianto, accennava all'impossibilità di fatturare e, di conseguenza, di incassare l'IVA.

Prog. n. 249, RIT 2708/2012:
BOLOGNINO Michele - Ma ieri così gli ho detto io. Gli ho detto: Scusa..." gli ho detto. Ma tu perché paghi per sistemare un operaio." Dice: No, oggi è così il lavoro." Poi ha avuto il controllo di questi qua per 'sto cazzo di amianto. Sennò già a quest'ora con l'Iva recuperava venticinque/trentamila euro. Neanche la fattura ci posso fare, ora vediamo."

Lo stesso concetto è ribadito nel passaggio successivo:
BOLOGNINO Michele - Fino a quando potevo fare la fattura, mi prendevo il venti per cento di Iva, su 49.000 euro che fatturavo erano... sei/settemila euro. E mi restava lo stipendio a me, quattro/cinquemila euro.
Ora che non la posso fare perché lui con i controlli dice che fatture non ne vuole più (inc. voci sovrapposte...

La stessa questione era stata nuovamente affrontata nelle conversazioni telefoniche del 4 e del 6 dicembre 2012 n. 8129 e 8333, RIT 2366/2012, durante le quali BOLOGNINO si lamenta con ALLELUIA Lauro dell'irregolarità e della scorrettezza dei conteggi effettuati da BIANCHINI, facendo affermazioni che confermerebbero ulteriormente che l'IVA rientrava effettivamente nel meccanismo di guadagno. In un passaggio della telefonata del 6 dicembre si comprende che BIANCHINI, oltre ad avere trattenuto per sé l'IVA, aveva anche decurtato dalle spettanze di BOLOGNINO la cifra per i contributi da pagare agli operai, cosa che, ovviamente, non andava bene a BOLOGNINO, il quale pretendeva la decurtazione di solo una delle due quote, o l'IVA o i contributi per gli operai.

Prog. n. 8129, RIT 2366/2012:

"Michele – Perché a 23 euro Lauro.
Lauro – Eh.
Michele – Il licenziamento non è che glielo devo pagare io agli operai, eh, quello fa giochi di furbizia sulle buste paga.
Lauro – Allora!
Michele – Hai capito?
Lauro – Perché qua sai qual è il problema Miche'?
Qua ha messo un sacco di spese, mi ha messo l'Iva vecchia di 6.700 euro.
Michele – Nu, eh vabbè però i contributi?"

...

Michele – Sì, se lui... se lui si tiene i 6.700 euro del mese vecchio, mi senti a me?
Lauro – Eh.
Michele – Mi deve togliere i contributi allora, hai capito cosa ti voglio dire?
Lauro – E sì, sì, sì, ho capito, pure 4.600 ancora del mese, del mese di agosto mi ha tolto, 4.600.
Michele – No, no, no, no, e cosa sono 4.600? Pure dell'iva?
Lauro – Eh sì, bravo.
Michele – No, perché? A me ad agosto lui si è messo 6.700 euro, i contributi del mese di agosto vuole che
glieli pago io? Allora mi deve mettere aggiungere i contributi del mese di agosto, si può tenere quelli.
però mi paga... si tiene i cosi, hai capito cosa deve fare lui? Io a Pino non gliela pago là, eh diglielo a lui, ah che con me..

Questo atteggiamento di BIANCHINI faceva dunque alterare BOLOGNINO che, si lasciava andare ad apprezzamenti del tutto espliciti sulle false fatturazioni e sulle compensazioni a credito che BIANCHINI avrebbe ottenuto:

Prog. 8333 RIT 2366/12:
Michele – E con me non è che lui vuole trovate le ditte come vuole lui e vuole fatte le cose come vuole lui che me ne fotto di lui, eh Lauro.

...

Michele - ...non è vero niente, no, no, no, eh digli a BIANCHINI di non giocare di culo, che veramente si fa male, lo chiami già da mo, digli è vero che si può tenere l'Iva, però noi l'abbiamo pagato l'iva, hai capito? Io non gli posso fatturare per fargli il favore a lui, che me ne fotto che sentono dentro il telefono - ah? - che gli faccio il favore a lui, io devo pagarmela dalle persone, hai capito? Lui va cercando le bolle, le contro bollicelle, hai visto quando c'è stato il fatto delle bolle e bollicelle, hai visto?....
Michele – Lui troppi cazzi vuole BIANCHINI, eh! Di settembre non di è tolto pure l'Iva o no? Non te l'ha..tolta pure?

....

Michele – Eh, gli accordi allora sono il totale di coso, non pago tasse edile, non pago niente, e pure la tassa edile che ho parlato con il commercialista vado a scontare, nel totale dei danni, invece di pagare le tasse, le paga di meno.

Queste conversazioni, secondo la tesi d'accusa, oltre a fornire dettagli e riscontri sulla questione dell'IVA, mettono altresì in evidenza il ruolo di Lauro ALLELUIA, il quale era ben consapevole del meccanismo illecito e agiva come braccio destro di BOLOGNINO in ordine alla contabilità e alla retribuzione degli operai. A tale proposito appare significativo un altro passaggio della telefonata dalla quale si evincerebbe anche la totale obbedienza a BOLOGNINO Michele:

Prog. 8333 RIT 2366/12
Lauro – Il mese di ottobre ci ho pigliato 1 100 e qualcosa,
no non mi ricordo preciso, millecento...
Michele – 1 100 e qualcosa, quante ore devo pagare degli operai?
Lauro – Meno, meno.
Michele – Di più, di più .
Lauro – ...ti ho fatto tutto, ti ho fatto il prospetto quello l'ho fatto io, quello l'ho fatto io.....
....
Michele – Non mi interessa a me Lauro, se tu vuoi andare vai, io non voglio più niente.
Lauro – No e io che... che vado? Se tu mi dici di no, non vado da nessuna parte.

2.1.7. Le conclusioni investigative
In definitiva, alla luce degli elementi di prova raccolti, secondo la prospettiva di accusa la vicenda può essere idealmente distinta in due periodi, il cui "spartiacque" è da individuarsi nella questione amianto che coinvolse la BIANCHINI COSTRUZIONI dall'ottobre 2012.
Vi sarebbe un primo momento in cui le buste paga erano pressoché fittizie, in quanto stilate al minimo indispensabile sia come contribuzioni sia come versamenti. Tutte le buste di questa prima fase erano al di sotto dei 1.000 euro perché in tal modo non vi era possibilità di verificare se vi fosse stato un pagamento tracciabile e BOLOGNINO poteva arbitrariamente decidere quanto pagare gli operai. BOLOGNINO infatti, avrebbe trattenuto per sé l'IVA pagata sulla fatturazione inesistente e decurtato la contribuzione della Cassa Edile dalle spettanze degli operai. Inoltre, in questa prima fase, il profitto di BOLOGNINO sarebbe stato massimizzato perché BIANCHINI gli pagava 23 euro all'ora per ciascun operaio, mentre BOLOGNINO retribuiva gli operai a 10 euro all'ora, tenendo per sé una parte del contante. Il fatto che gli operai venissero pagati 10 euro all'ora era emerso, in tesi, da alcune conversazioni intercettate, tra le quali, in particolare, quelle registrate ai prog. n. 167 RIT 2365/2012, n. 251, RIT 2708/2012 e n. 249, RIT 2708/2012.

Nella seconda fase, invece, BIANCHINI avrebbe iniziato ad essere più prudente e a seguire diverse modalità di retribuzione, stilando buste paga più verosimili e con l'indicazione di maggiori contribuzioni versate. Da qui, tutte le rimostranze di BOLOGNINO, che aveva contestato apertamente questa modalità attuata da BIANCHINI, che lo aveva privato di una parte del guadagno, dal momento che la somma di contanti che gli restava era decurtata dalle spettanze che BIANCHINI aveva già versato agli operai. BOLOGNINO, per compensare le perdite, avrebbe trattenuto arbitrariamente tutte le indennità già sopra elencate tra cui la Cassa Edile, i buoni pasto, il licenziamento, la visita medica, i 50 euro della benzina ecc.

2.1.8. Il ruolo dei BIANCHINI.

In tale meccanismo, almeno secondo la tesi d'accusa, BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano un ruolo di assoluta centralità ed agivano nella totale consapevolezza dell'illiceità dello stesso e del profilo criminale dei soggetti con i quali si stavano rapportando. Anche il figlio BIANCHINI Alessandro sarebbe stato pienamente consapevole di ciò che stava accadendo, tant'è che egli si rapportava anche direttamente con BOLOGNINO Michele per quanto riguardava l'impiego degli operai e per questioni relative alle retribuzioni.

Significativa di ciò sarebbe una telefonata del 29 agosto 2012, in cui ALLELUIA si lamentava del fatto che BIANCHINI fosse restio a farsi vedere nei cantieri e quindi non riusciva a rapportarsi con lui per definire alcuni aspetti relativi ai pagamenti. A seguito di queste lamentele, BOLOGNINO aveva suggerito a Lauro ALLELUIA di rapportarsi con Alessandro BIANCHINI, essendo questi evidentemente consapevole, in tesi di accusa, degli accordi in atto: "*Michele – Chiama pure Alessandro e gli dici: "Non per qualcosa perché da Michele" dici "perché semmò devo aspettare, già dice lui ho anticipato un po' però adesso è in ospedale" digli*" (prog. 7342 RIT 1697/12)

La consapevolezza di BIANCHINI Alessandro emergerebbe anche da un'altra intercettazione telefonica, in cui egli discute con BOLOGNINO Michele sull'impiego di una nuova squadra di operai per la posa di autobloccanti nel cantiere di Mirandola. La conversazione era incentrata sull'impiego della nuova squadra che BOLOGNINO voleva mandare a Finale Emilia al posto degli operai già presenti nel cantiere. BIANCHINI Alessandro diceva a BOLOGNINO che avrebbe potuto farlo scambiando i cartellini dei nuovi operai con quelli già assunti (Prog. 208, RIT 2366/2012): "*BOLOGNINO: "No, non lo so, adesso organizzo io. Io,.. Se no qua se ne va tutto a caso. Alessà, adesso". E ancora BOLOGNINO: "Certo, ma mò io dicevo, se io... se io riesco con questi ragazzi qua, stanotte facciamo un... qualcosa per farli scendere domani, subito".*
BIANCHINI Alessandro: "Sì".
BOLOGNINO: "E fare salire domenica, sabato e domenica, possiamo fare qualcosa?"
BIANCHINI Alessandro: "Mah... E così ne lasci a casa degli altri... quelli che sono Finale?"
BOLOGNINO: "Eh, lascio due, tre persone che sono qua e metto quelle là, hai capito cosa ti voglio dire?"
BIANCHINI Alessandro: "E sì, sì, si scambiano il cartellino"
BOLOGNINO: "Mò, mò vediamo con tuo padre, ora che... cosa si può fare".

Secondo l'ipotesi d'accusa, le intercettazioni porrebbero l'accento anche sulla consapevolezza di BRAGA Bruna, la quale aveva addirittura un ruolo di natura contabile, tanto è vero che era lei ad aver inviato la e-mail con le buste paga a BOLOGNINO e quella con l'indicazione relativa al modo di stilare la fattura da 38.000 euro. Sarebbe, del resto, proprio BRAGA Bruna a dare dimostrazione di avere una chiara percezione della portata di ciò che stavano facendo. Nella conversazione ambientale registrata al prog. 1050 RIT 2571/12, captata il 2 dicembre 2012, BRAGA Bruna, dopo aver discusso sulla questione dell'amianto, aveva espresso tutti i suoi timori sulla possibile scoperta degli accordi esistenti con BOLOGNINO. Questa preoccupazione così forte era dovuta, in tesi, proprio alla consapevolezza di aver stretto un illecito rapporto di collaborazione con un soggetto appartenente alla 'ndrangheta.

BOLOGNINO, invero, all'epoca dei fatti, era già stato precedentemente condannato ed il suo profilo criminale era già consultabile sul web.
Ecco un breve stralcio della conversazione indicata:
"BRUNA: E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..
AUGUSTO: Gli accordi ..
BRUNA: No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda.
AUGUSTO: Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro ..
BRUNA: Sì va bene ..
AUGUSTO:. Abbiamo solo operai ..
BRUNA: Sì .. comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema ..
AUGUSTO: Va bene ..

A proposito del ruolo di BIANCHINI Augusto e della totale sinergia instaurata con BOLOGNINO sarebbe di assoluta valenza quanto registrato in merito ai lavori per il cimitero di Finale Emilia, oggetto di contestazione al capo 93.
In tale ambito, un ruolo di estrema importanza era rivestito da SCOZZAFAVA Antonio, il quale era stato incaricato da BOLOGNINO di eseguire materialmente i lavori al cimitero.
BIANCHINI, infatti, aveva affidato quest'opera a BOLOGNINO, il quale l'aveva a sua volta, completamente affidata a SCOZZAFAVA.

Nel tratteggiare la figura di SCOZZAFAVA ed i sui rapporti con BOLOGNINO e con BIANCHINI Augusto appare significativa, secondo l'impostazione d'accusa, l'intercettazione ambientale captata presso il capannone di BOLOGNINO il 14 dicembre 2012, durante la quale SCOZZAFAVA Antonio discute con ALLELUIA dei conteggi effettuati da BIANCHINI, in relazione al lavoro degli operai presso il cantiere del cimitero di Finale Emilia. Il dialogo entra nel vivo quando sopraggiunge, alle 11.06, BOLOGNINO Michele, al quale SCOZZAFAVA esterna tutto il suo risentimento nei confronti di BIANCHINI. SCOZZAFAVA è spalleggiato da BOLOGNINO Michele, a sua volta, infastidito da come stava evolvendo il suo rapporto con BIANCHINI. Nel corso della conversazione veniva evidenziata, ancora una volta, l'autorevolezza e il ruolo apicale di BOLOGNINO, sia all'interno del sodalizio sia nell'ambito dei rapporti che attenevano la gestione dei lavori con BIANCHINI. SCOZZAFAVA, infatti, chiede a BOLOGNINO l'autorizzazione ad usare le maniere forti nei confronti di BIANCHINI Augusto. SCOZZAFAVA, inoltre, sostiene che, a differenza di altre situazioni, in questo caso le maniere forti avrebbero funzionato con BIANCHINI perché quest'ultimo aveva qualcosa da perdere:

Scozzafava Antonio - In pratica lui mi dà 19.000 euro ed io solo di forniture ne ho 30. Ma che cazzo sta dicendo veramente! A parte che... guarda... ci andiamo per favore? Miche', se permetti... se permetti, io con questo qua vado fino in fondo alle cose. Eh?

Bolognino Michele - Fai che cazzo vuoi.
Scozzafava Antonio - Posso fare... eh?
Bolognino Michele - (Inc. audio inint.).
Scozzafava Antonio - Eh? Posso fare... posso fare, Miche'?
Bolognino Michele - Si, si, si, puoi fare.
Scozzafava Antonio - Che poi quando abbiamo preso i soldi, il disturbo tuo... il disturbo, eh... con questo qua vado fino in fondo.

...

Scozzafava Antonio - Il ferro (Inc. voci sovrapposte). Se io... quello là vai lì e gli punti una pistola, quello lì domani ti va a denunciare, perché quello non... invece con Bianchini lo puoi fare, e perché c'ha più da perdere lui. Quindi con Bianchini bisogna andare fino in fondo perché è troppo furbo, eh. Se io c'ho 30.000 euro di forniture... vaffanculo a chi ti è morto, veramente che bastardo di cristiano.

Una volta ricevuto il benestare di BOLOGNINO, ha spiegato il teste, SCOZZAFAVA si era effettivamente attivato attraverso Andronaco Vincenzo, genero di Napoli Antonio, per avvicinare BIANCHINI. SCOZZAFAVA, Andronaco Vincenzo e Aloe Giovanni si erano, infatti, presentati da BIANCHINI per chiarire la questione dei pagamenti e durante la conversazione intercettata nella macchina di quest'ultimo veniva registrato il dialogo tra questi (prog 1640 e 1641 RIT 2571/12) dal quale emergeva, ancora una volta, il ruolo preminente di BOLOGNINO nei rapporti lavorativi con BIANCHINI. Quest'ultimo, infatti, ribadiva di non poter far nulla per definire la questione del cimitero senza Michele e di non poterlo scavalcare. La conversazione diveniva ancor più esplicita, rivelando apertamente che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva acquisito i lavori affidandoli a BOLOGNINO Michele, che in accordo con BIANCHINI, li aveva poi girati a SCOZZAFAVA Antonio.
In questo episodio, SCOZZAFAVA e Andronaco cercavano, per dare maggiore autorevolezza alle loro richieste, di minimizzare il ruolo di BOLOGNINO ma, in realtà, i due soggetti avevano potuto enfatizzare la loro posizione solo perché avevano ricevuto la necessaria autorizzazione a procedere da parte di BOLOGNINO, il quale, ancora una volta, si era confermato il vertice del meccanismo e dei rapporti tra gli imputati.
Il dialogo si era inoltre arricchito di aspetti particolarmente interessanti, tant'è che BIANCHINI sottolineava di non aver potuto approfondire la questione fino a quel momento, poiché era certo di avere il telefono sotto controllo. Gli interlocutori aggiungevano di voler risolvere bonariamente la controversia e cercavano di tranquillizzare BIANCHINI, affermando che non era loro intenzione scavalcare nessuno per poi fare delle esortazioni di natura velatamente intimidatoria. BIANCHINI comprendeva il messaggio, sottolineando di essersi sempre comportato in modo corretto e rispettoso, atteggiamento che voleva mantenere anche nei confronti di BOLOGNINO.

2.1.9. La testimonianza dell'operaio Balzano Antonio

Di fondamentale rilievo per la ricostruzione dei fatti sono le testimonianze degli operai che avevano lavorato sui cantieri di BIANCHINI inviati da BOLOGNINO Michele.

Particolarmente interessante, tra queste, quella resa da BALZANO Antonio alle udienze del 13.4.2018 e del 18.4.2018.
Nella prima udienza, egli, in un clima di crescente difficoltà e reticenza, ha dapprima faticosamente confermato alcune circostanze accertate dai Carabinieri di Modena e testimoniate dal Maresciallo Costantino, quali, ad esempio, l'assunzione per la BIANCHINI COSTRUZIONI avvenuta attraverso la "mediazione" di ALLELUIA Lauro. Egli, inoltre, ha altresì confermato che gli operai si recavano presso il capannone di Montecchio Emilia, dove ricevevano la retribuzione contante da parte di BOLOGNINO, decurtata della Cassa Edile e di altre somme che si aggiravano sui 100-200 euro.
Ciò che è invece emerso in maniera del tutto chiara nel corso di quell'udienza, è stato il timore espresso dal testimone, manifestatosi in aula con un atteggiamento reticente e riferito, a fatica, in alcuni specifici passaggi della sua deposizione, come ad esempio quello in cui ha evidenziato di non essersi mai permesso di fare domande sulle somme che gli venivano consegnate, in quanto bisognava solo lavorare e subire:

P. M. - Quindi mi spieghi: cosa c'era scritto nella...?
DICH. BALZANO A. - Ma non si facevano domande. Lì non si fanno domande.
P. M. - Immagino. Questo, guardi, mi viene proprio da pensarlo. Però lei lo deve.. gliele faccio io, le domande, e lei mi risponde.
DICH. BALZANO A. - Io dovevo solo lavorare e basta.
P. M. - Benissimo. E lei prendeva tutto su: prendi su e porti a casa.
DICH. BALZANO A.-E' normale.
...
P. M. - Lei ha dichiarato: Dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato ".
DICH. BALZANO A. - Sì.
In un costante clima di reticenza e a fronte di continue contestazioni, BALZANO ha anche confermato le sue dichiarazioni sui pesanti ritmi lavorativi sostenuti in quel periodo, inclusi i sabati e le domeniche:

P. M. - Lei ha dichiarato: "Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica
DICH. BALZANO A. - Sì.
P. M. - E' l'esatto opposto di quello che ha detto un attimo fa.
DICH. BALZANO A. - No, perché io.. perché ce l'hanno chiesto, certe volte, di lavorare, ma io non ho mai lavorato la domenica.
P. M. — E su questo non c'è dubbio.
DICH. BALZANO A. - Gli altri, penso che lavoravano la domenica.
PRESIDENTE
P. - Pensa perché gliel hanno detto o pensa perché se lo ricorda?
DICH. BALZANO A. - No, perché è così.
P. - Cioè?
DICH. BALZANO A. Lavoravano la domenica?
P. - Lo sa, quindi?

DICH. BALZANO A. - Sì.

Rispondendo ad una precisa domanda circa le presunte minacce ricevute da BOLOGNINO Michele, il testimone ha dapprima negato ma, messo di fronte alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri di Modena, ha tentato di correggere quanto dichiarato, sostenendo di aver solo sentito minacce rivolte ad altri operai.
Esortato ad essere più preciso nella risposta, BALZANO si è limitato a dire di *"essersi fatto i fatti suoi perché aveva famiglia"*:

DICH. BALZANO A. - Io ho avuto delle minacce? No. L 'ho sempre detto: non mi hanno mai minacciato.
P. M. - Non ha mai minacciato.
DICH. BALZANO A. - Mai minacciato. A me.
P. M. - Lei ha dichiarato. "Le minacce di Michele e dell 'altro calabrese, le ho sempre considerate serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente ".
DICH. BALZANO A. - Ma non a me.
P. M. — A chi?
DICH. BALZANO A. - A persone. Basta. A persone che erano lì.
P. M. — Mentre andavate a riscuotere il vostro salario?
DICH. BALZANO A. - Sì.
PRESIDENTE
P. - Quindi lei le ha sentite, queste minacce, anche se non erano rivolte a lei?
DICH. BALZANO A. - Sì. Ma ognuno si fa i fatti suoi su queste storie qua
P. - Ognuno si fa i fatti suoi, e questo va bene. Però...
DICH. BALZANO A. - Ma io c 'ho famiglia a casa, Giudice.
P. — Perché mi ricorda che c 'ha famiglia?
DICH. BALZANO A. - No, cose mie.
P. — Cose sue. Comunque le ha sentite, non rivolte a lei, perché lei non si fa intimidire, però mi ricorda che c 'ha famiglia.
DICH. BALZANO A. - Eh eh. Uno per lavorare deve arrivare a questi livelli qua.
Prima della conclusione del suo esame, è stato sottoposto in visione al testimone un album fotografico; in questa occasione ha riconosciuto BIANCHINI Augusto, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e SARCONE Nicolino, che ha confermato di aver visto in un'occasione presso il capannone di Montecchio Emilia, alla consegna dei salari.

L'estrema tensione e i timori di BALZANO si sono tuttavia manifestati apertamente durante il controesame degli avvocati difensori, nel corso del quale, alla visione di una serie di documenti che gli sono stati sottoposti, il testimone ha riconosciuto la propria firma in calce a tali atti, sostenendo però di non aver mai seguito nessun corso di abilitazione professionale né le visite mediche, contrariamente a ciò che quei documenti attestavano.
In buona sostanza BALZANO ha lasciato intendere di aver firmato quei documenti perché gli erano stati sottoposti in quanto obbligatori per formalizzare l'assunzione, sebbene attestassero circostanze mai avvenute:

P. - Forse lei vuol dire che ha firmato un documento in cui alcune clausole del rapporto erano in bianco?
DICH. BALZANO A. - Sì.
P. - E' così?
DICH. BALZANO A. - Sì...:
A VV. DIF. GARUTI - Ha fatto la visita medica alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - No. Questo me lo ricordo, perché la visita medica non l'abbiamo fatta.
... PRESIDENTE
P. - Senta, Balzano, ci sono due tipi di cose: un conto è la firma. .?
DICH. BALZANO A. - Sì, sì. Lì, secondo me, l'ho saltato, quel pezzo lì, perché...
P. - ...un conto è se quelle cose che lei dice di avere firmato le ha fatte o non le ha fatte....
DICH. BALZANO A. - La visita non è stata fatta.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - E basta Stop.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - Ma i fogli si possono firmare dovunque. ...
A VV. DIF GARUTI - Lei, signor Balzano (forse gliel'ho già chiesto), ha fatto un corso di formazione alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - Se c'è la firma, sì..
PRESIDENTE
P. - No, aspetti.
DICH. BALZANO A. - Cosa devo dire? Allora così dobbiamo fare. Basta, io mi sono scocciato!
P. -Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Perché poi mi esaurisco
P. - Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Mi incomincio a arrabbiare.
P. - Ascolti!
DICH BALZANO A - Mi dica.
P. - Le sto dicendo: una cosa è la firma, una cosa è se ha fatto o non ha fatto... Ora la domanda è: l'ha fatto o non l'ha fatto, il corso di formazione?
DIFESA (Avv Garuti)
A VV. DIF. GARUTI – L'ha fatto o non l'ha fatto?
DICH. BALZANO A. - No.

Il controesame è proseguito in maniera sempre più tesa, fino a quando il testimone ha dichiarato di non voler più rispondere alle domande:
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più, mi sono scocciato.
P. - No, no. Questo, non lo può fare, signor Balzano, non lo può fare.
DICH. BALZANO A. - Denunciatemi, fate quello che volete.
P. — Signor Balzano, stia. Avanti.
DICH. BALZANO A. Basta, non voglio parlare più...
PRESIDENTE

«Nel senso che deve stare attento a quello che dice»
DIFESA (Avv. Garuti)
«E ' evidente che è un testimone in difficoltà».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«Scusate, è evidente che è un testimone che ha paura»...
PRESIDENTE
«Signori, io continuo a dire: questo è un processo di un certo tipo. I testi falsi non giovano alla Difesa, o i testi che non vogliono parlare non giovano alla difesa»...
PRESIDENTE
P. — Qualunque cosa dica, dica la verità. Dobbiamo sospendere... Facciamo una cosa: sospendiamo cinque minuti, lei si ritira di là, riflette un attimo su quello che vuole fare.
DICH. BALZANO A. - No, è inutile. ...
P. M. - Mi scusi, Balzano. E ' stato sentito dalla Polizia giudiziaria, che è una Polizia giudiziaria che ricerca la verità e che su queste cose ha fatto approfondimenti. Dica la verità, perché è veramente l'unica cosa che a tutti qui interessa. Non si preoccupi di nient 'altro. La verità la pone sempre davvero in una posizione di persona che ha fatto il suo dovere.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più. Vediamo come dobbiamo risolvere il problema, io non voglio parlare più. ....
DIFESA (Avv. Pancari)
«No, lui deve dire le cose che sa, se no dice "non ricordo ", "questo è vero ", "questo è falso ". PRESIDENTE
«Ma non dice nulla. Il teste ha preso una posizione ben precisa: non dice "non ricordo", dice "non voglio parlare ".Evidentemente ha delle ragioni perché non vuole più parlare».
DIFESA (Avv. Pancari)
«Eh, ma non può».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Perché non vuole parlare? Ci dice il motivo perché non vuole più parlare?
DICH. BALZANO A. -No.

BALZANO Antonio è stato chiamato a testimoniare una seconda volta all'udienza del 18.4.2018 per comprendere, innanzitutto, la ragione per la quale egli, peraltro costituito parte civile, aveva deciso, ad un tratto, di non rispondere più alle domande dei difensori manifestando, nella sostanza, un certo stato di timore.
La risposta è giunta direttamente dalla voce di BALZANO, che questa volta, senza mezzi termini, ha dichiarato di essere intimorito poiché tempo prima era stato avvicinato da soggetti calabresi a lui sconosciuti, i quali lo avevano esortato a ritrattare tutto ciò che aveva detto:
Queste le parole del teste:
DICH. BALZANO A. - Stai attento come parli, per me è meglio che ti fai i fatti tuoi.
[...]
DICH. BALZANO A. - Eh, ma è normale. Uno ti avvisa la prima volta; la seconda volta non si avvisa più le persone.
[...]
DICH. BALZANO A. - Niente: Faccia i fatti suoi e al processo parla bene di quello che dici. Poi loro parlano la loro lingua. Se te lo devo dire in napoletano, te lo dico in napoletano.

Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale, ritenendo sussistenti concreti elementi e più che fondate ragioni per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a minaccia per non testimoniare o testimoniare il falso ha acquisito ex art. 500, comma 4, c.p.p, il verbale di sommarie informazioni rese da Balzano ai Carabinieri di Modena il 12.3.2016:

DOMANDA: conferma di aver lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dopo il terremoto del 2012 ?
RISPOSTA: sì, ho lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI per circa due o tre mesi dopo il terremoto del 2012, credo nel periodo di luglio e agosto. Ho lavorato nei cantieri per la ricostruzione delle scuole di Finale Emilia, Concordia e Reggiolo.
DOMANDA: Precisi come si è svolto il suo rapporto di lavoro e, in particolare, le modalità di assunzione.
RISPOSTA: poco dopo il terremoto un mio amico di nome AURIEMMA Giuseppe mi disse che la BIANCHINI COSTRUZIONI di San Felice sul Panaro stava cercando degli operai per i cantieri della ricostruzione delle scuole. In quel periodo ero disoccupato e quindi accettai: per questo motivo consegnai carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione. Non so esattamente a chi abbia poi consegnato i miei documenti ma le cose andarono bene perché qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, mi disse che l'indomani ci saremmo dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare. Ricordo che andammo io, CHIARO Emanuele e lo stesso AURIEMMA Gennaro e sul cantiere incontrammo un uomo che ho poi conosciuto come ALLELUIA Lauro. Lui era da solo e ci diede le indicazioni dei lavori che dovevamo svolgere. Personalmente ero un manovale e mi occupavo di trasportare il materiale, però so che gli operai gestiti da ALLELUIA Lauro stavano lavorando alla costruzione delle scuole e poi hanno fatto anche le urbanizzazioni, perché ho visto che venivano eseguiti gli scavi.
***A.D.R.:** Quando ho iniziato a lavorare nel cantiere di Finale Emilia era stata realizzata solo la platea di cemento e si stava procedendo con l'innalzamento delle pareti e con gli scavi delle urbanizzazioni.*

A.D.R.: gli operai gestiti da Lauro erano circa una trentina e facevano un po' di tutto, sia per la costruzione della scuola che per le urbanizzazioni.
A.D.R.: il primo giorno di lavoro non si parlò di stipendi o retribuzione, ma si era solo parlato di una regolare assunzione con busta paga della BIANCHINI COSTRUZIONI.
DOMANDA: come avvenivano i pagamenti e a quanto ammontava la sua retribuzione?
RISPOSTA: dopo il primo mese di lavoro, ALLELUIA Lauro ci disse (a me e a CHIARO Emanuele) che la busta paga e i soldi ci sarebbero stati consegnati a Montecchio Emilia e ci diede l'indirizzo. Ricordo che si trattava di un capannone nei pressi di una rivendita di auto e che gli orari in cui avvenivano i pagamenti erano sempre serali, dalle ore 20 in avanti. In quelle circostanze c'erano anche molti altri operai, che erano praticamente tutti quelli che gestiva Lauro sui cantieri. Ricordo che c'era molto denaro contante che veniva contato e distribuito ad ogni singolo operaio da due uomini calabresi alti e grossi, uno di nome Michele sui 40/45 anni, pelato e l'altro più giovane, di cui non ricordo il nome, di circa 30/35 anni.

Ricordo che quest'ultimo aveva un atteggiamento molto arrogante. Tutti noi operai attendevamo nel piazzale e, uno alla volta, venivamo chiamati ed entravamo nell'ufficio dove Michele, l'altro calabrese più giovane e Lauro contavano i soldi in contanti che ci venivano poi consegnati insieme alla busta paga. La somma indicata era sempre maggiore di quella che ci veniva poi consegnata effettivamente, perché i calabresi ci avevano detto che si trattenevano almeno 100 euro su ognuno di noi. Questo fu anche motivo di discussione coi calabresi, che però si concludevano sempre a nostro sfavore quando iniziavamo le minacce, come il licenziamento immediato o addirittura il mancato pagamento della mensilità che avevano calcolato loro.

A.D.R.: alla fine dei conti lo stipendio era sempre lo stesso, cioè intorno ai 1.000/1.100 euro, anche se nel mese avevo fatto molte ore di straordinario, inclusi tutti i sabati. La loro posizione era sempre la stessa e cioè che dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato. Alla fine, in base a quello che mi pagavano, andavo a guadagnare circa 5 euro all'ora. Nonostante queste cifre così basse, suppongo che tra Michele e la BIANCHINI ci fossero degli accordi in base ai quali per ogni operaio la ditta dava almeno 22/23 ore all'ora, perché questi sono i prezzi in edilizia. Diversamente non ci sarebbe stato motivo dell'intermediazione di Michele, di Lauro e dell'altro ragazzo calabrese, visto che eravamo tutti assunti dalla BIANCHINI che avrebbe invece potuto pagarci direttamente con assegno o bonifico, visto che emetteva le buste paga.

A.D.R.: Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica. In effetti le scuole sono state realizzate in tempi brevissimi.

***A.D.R.:** Ricordo che BIANCHINI Augusto veniva spesso sui cantieri, ma di fatto noi seguivamo le indicazioni di ALLELUIA Lauro.*

DOMANDA: per il periodo di lavoro che ha svolto presso la BIANCHINI, sa se la Cassa Edile è stata regolarmente corrisposta?

RISPOSTA: no, la Cassa Edile non è stata mai versata. Lo so per certo perché non avendo ricevuto a casa nessuna comunicazione, mi sono informato personalmente presso gli Uffici della Cassa Edile di Mantova e mi è stato detto che la BIANCHINI non ha mai versato nulla. Questo sospetto mi era anche venuto quando ho visto che i pagamenti avvenivano in contanti, nel senso che ho subito immaginato che molti contributi, compresa la Cassa Edile, non sarebbero stati versati. Ciò nonostante, non ho mai avuto il coraggio di protestare su questa cosa, perché, conoscendo i personaggi, mi avrebbero sicuramente aggredito e avrei rischiato anche di non lavorare più.

DOMANDA: le sono mai stati consegnati dei buoni pasto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI che poi i calabresi le hanno chiesto indietro?

RISPOSTA: non ho mai preso buoni pasto, però vedevo che nell'ufficio di Michele a Monecchio ce n'erano diversi blocchetti. Non so perché li avesse lui ma so per certo che neanche Emanuele CHIARO ed AURIEMMA Gennaro li hanno mai ricevuti.

A.D.R.: Le minacce di Michele e dell'altro calabrese le ho sempre considerate serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente. Tuttavia Michele mi è sembrato da subito una persona poco raccomandabile, che aveva evidentemente una posizione da "capo" rispetto agli altri.

A.D.R.: Finite le scuole, ALLELUIA Lauro ci ha comunicato che il lavoro era terminato e che non avevano più bisogno di noi. Pertanto, incassato l'ultimo stipendio, siamo rimasti a casa ma non abbiamo percepito nessuna indennità di licenziamento.
L'ufficio dà atto che, a questo punto della verbalizzazione, al teste viene posto in visione un fascicolo composto da nr. 16 fotografie digitali a colori, parte integrante del presente verbale, raffiguranti altrettanti soggetti di sesso maschile. Dopo aver osservato attentamente l'album, l'interessato dichiara. "l'uomo della fotografia nr. 2 è Michele, l'uomo della fotografia nr. 11 è il ragazzo che stava sempre con Michele quando ricevevo i pagamenti, l'uomo della fotografia nr. 14 è Lauro. L'uomo della fotografia nr. 6 l'ho visto una volta nel capannone di Montecchio Emilia e non era sicuramente un operaio perché era vestito bene ed era veduto vicino a loro nell'ufficio. Non ha mai parlato, però l'occasione in cui l'ho visto era una delle volte in cui sono andato a prendere i soldi".

2.1.10. La testimonianza di altri operai: Chiaro Emanuele, Auriemma Gennaro

Il teste Chiaro Emanuele, operaio nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, sentito all'udienza del 13.4.2017, ha dichiarato che nel periodo immediatamente successivo al terremoto del 2012 aveva lavorato per conto di Lauro. Lavorò con lui nel cantiere delle scuole di Mirandola, ivi rimanendo per 20 giorni-un mese ed eseguendo dei pozzetti. Dopo tale periodo, lavorò per Lauro in altri due o tre cantieri, per circa 2/4 mesi. Andava a lavorare insieme agli amici e colleghi: Balzano Antonio (un amico compaesano) e Auriemma Gennaro (padre di suo cognato), che abitano nella sua stessa zona (Gonzaga, MN); per questo organizzavano i trasporti con un'unica macchina.
Il suo lavoro nei cantieri veniva svolto per la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI, che lo aveva assunto, anche se di ciò venne a conoscenza in un secondo momento.
Circa le pratiche per l'assunzione, Chiaro ha dichiarato di non ricordare precisamente come queste siano avvenute, ma ha ricordato che probabilmente si recarono alla BIANCHINI COSTRUZIONI a firmare i documenti. Rispetto a questa domanda, Chiaro aveva reso dichiarazioni contrastanti ai Carabinieri di Modena, dichiarando in un primo momento di essersi recato alla BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro per regolarizzare l'assunzione e consegnando i documenti di identità a Lauro prima di entrare e riferendo, in un secondo momento, che l'assunzione era avvenuta tramite Lauro e di non essere mai stato nella sede della BIANCHINI Costruzioni.
In dibattimento ha chiarito che, in un primo momento, aveva consegnato le fotocopie dei documenti necessari per l'assunzione a Lauro in un parcheggio e poi, in un secondo momento, circa due o tre giorni dopo, si era recato alla BIANCHINI COSTRUZIONI per firmare le carte.
La difformità delle dichiarazioni sarebbe dovuta, ha spiegato il teste, alla risalenza nel tempo del fatto e ad un difetto del meccanismo della memoria.
Quando ALLELUIA gli telefonò dicendo che la sua assunzione era andata a buon fine e che si sarebbero trovati direttamente l'indomani nel cantiere della scuola di Concordia sulla Secchia, si era già recato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a firmare i documenti per l'assunzione.
Consegnò i documenti per l'assunzione di ALLELUIA, il quale lo contattò dopo due o tre giorni dicendogli che l'assunzione era avvenuta e che doveva presentarsi l'indomani al

cantiere. Il giorno dopo, prima di recarsi sul cantiere passò a San Felice sul Panaro per firmare le carte relative all'assunzione.

Quanto alla retribuzione, il testimone ha inizialmente sostenuto di essere pagato da Lauro con bonifici o con assegni in base alle ore di lavoro che aveva svolto. Tuttavia, in seguito a contestazione dell'accusa, ha rettificato la risposta dicendo che per il primo mese venne pagato da Lauro, e poi, per i restanti 3/4 mesi venne pagato da Michele.
In merito a tale Michele, Chiaro ha sostenuto di non sapere chi fosse questo soggetto e che gli venne presentato da Lauro. Lo conobbe presso il capannone di Montecchio Emilia, in cui si recava per percepire lo stipendio. Michele, a differenze di Lauro, non era mai presente nei cantieri: lo vide solo due volte, cioè quando si recava nel capannone a percepire lo stipendio, dove veniva pagato tramite assegni o bonifici.
Di fronte alla contestazione per cui in sede predibattimentale aveva dichiarato che *"il calabrese Michele mi dava la busta paga e i soldi contanti"* il teste ha spiegato che, a suo dire, tale frase si riferiva alla benzina, in quanto Michele gli rimborsava anche le spese di trasporto ma lo faceva fuori busta paga, consegnandogli i soldi in contanti. Non era comunque particolarmente interessato al fatto che, pur essendo stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, lo stipendio gli venisse corrisposto da questo calabrese Michele non meglio specificato, perché quello che gli importava era percepire lo stipendio per le ore svolte. Dal momento che questo Michele lo aveva sempre pagato correttamente non sentì il bisogno di indagare quali fossero i rapporti o gli accordi tra la BIANCHINI COSTRUZIONI, che lo aveva assunto, e questo calabrese Michele, che lo pagava. Lo stipendio era di 7,50/8 euro all'ora, prezzo medio/basso per il loro settore. La giornata lavorativa era mediamente di 8 ore al giorno ma il numero delle ore variava a seconda del tipo di lavoro da svolgere; poteva capitare anche che lavorasse mezza giornata e poi, finito il lavoro da svolgere, tornasse a casa. Il conteggio delle ore veniva tenuto da Chiaro stesso, che lo consegnava a Lauro, il quale, dopo poco, lo chiamava e gli dava appuntamento al capannone di Michele. Non conosceva Michele, né aveva paura di lui perché si limitava a dargli lo stipendio.
Dopo la contestazione del Pubblico Ministero, che ha letto al testimone il verbale delle dichiarazioni rese a SIT nella parte in cui aveva dichiarato che si era dimesso perché si era stancato del sistema e perché Michele lo intimidiva in quanto tipo poco raccomandabile, il teste ha sostenuto che la sua era una sensazione a pelle, non riferita in particolare a Michele ma più in generale all'ambiente che si respirava, perché quando lavora nei cantieri "preferisce stare tranquillo". Michele non lo aveva mai aggredito o sgridato, semplicemente a pelle era un soggetto che non gli piaceva. Inoltre, in quei cantieri si lavorava troppo, pur non essendo stato, a suo dire, mai obbligato a far nulla.
Chiaro ha dichiarato di non sapere se gli venissero pagati i contributi e le indennità perché non era mai stato interessato a saperlo; gli veniva pagata la busta paga e quindi, da momento che percepiva lo stipendio regolarmente, non si era interessato in modo più approfondito. Crede di non aver percepito la liquidazione di fine rapporto pur non essendone sicuro, non essendo in grado di leggere le buste paga e, quindi, le voci conteggiate in busta. Del resto, lavorò in questo cantiere solo per 3 mesi e quindi, avendo ricevuto un compenso modesto, non controllò ogni singola voce. A dire del teste veniva pagato in base alla busta paga non ricevendo nulla fuori busta. Non ha ricordato il teste se gli fosse stata pagata o meno la Cassa

Edile ma, comunque, l'importo indicato nella busta paga era sempre corrispondente al compenso che riceveva da Michele il quale aggiungeva, in contanti, il denaro per il rimborso della benzina, cioè circa 200 euro al mese.
A suo dire non firmò mai, su richiesta di Lauro, carte o dei documenti in bianco relativi alla sua assunzione.
A fronte della contestazione delle dichiarazioni predibattimentali – in occasione delle quali aveva dichiarato che le buste paga erano sempre inferiori a 1.000 euro - il teste ha spiegato che alcuni mesi faceva più ore (ad esempio 100 ore) e altri mesi meno (ad esempio 40 ore) e che, comunque, malgrado le cifre fossero inferiori a 1.000 euro, Michele gli riconosceva sempre intorno ai 1.200/1.300 euro perché aggiungeva il rimborso spese della benzina. Anche rispetto a tale ultimo aspetto Chiaro, escusso a SIT, non aveva menzionato la questione del rimborso spese della benzina; in dibattimento il teste ha giustificato tale mancanza sostenendo che in quella occasione aveva capito male la domanda. In definitiva, a suo dire in busta paga prendeva dai 900 ai 1.200 euro a seconda delle ore mensili che svolgeva e, in più, fuori busta, Michele gli riconosceva altri 200 euro per le spese di benzina. Nessuno effettuava trattenute sulla busta paga: il corrispettivo che gli spettava gli veniva interamente pagato senza detrazioni di alcun tipo. Quando si recava a prendere lo stipendio nel capannone di Michele, oltre a lui e Michele, c'erano anche altri operai che andavano per il suo stesso motivo. Qui vi era anche ALLELUIA Lauro e un altro ragazzo calabrese, alto, grosso e più giovane di Michele, di circa 35 anni. Questo soggetto, che Chiaro non conosce, era presente ma non si occupava di pagare gli operai; l'unico da cui Chiaro percepiva lo stipendio era Michele.
In merito agli orari di lavoro, il teste ha spiegato che lavorava 8 ore al giorno al massimo, che non faceva straordinari e che non lavorava il sabato e la domenica perché stava a casa con il figlio.
Ha quindi spiegato perché in un primo momento aveva dichiarato che in quei cantieri lavoravano troppo e, poi, che facevano turni di al massimo otto ore, dicendo che nel settore edilizio il lavoro è particolarmente faticoso e quindi, a suo avviso, lavorare 8 ore è già di per sé gravoso. Non ha invece saputo dire se altri operai lavorassero il sabato o la domenica perché, non essendoci mai andato, non aveva avuto modo di poterlo appurare. I ragazzi che lavoravano con lui sicuramente non andavano a lavorare nel weekend: degli altri non ha saputo riferire.

Con riferimento alla presenza di accordi tra BIANCHINI e BOLOGNINO, il teste ha dichiarato in aula di non sapere e di non essere stato interessato al tema. Tuttavia, quando era stato sentito a S.I.T, aveva dichiarato che secondo lui vi erano accordi tra Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI in base ai quali Michele riceveva dalla ditta almeno 22-23 euro all'ora per ogni operaio, perché le cifre nel settore dell'edilizia erano più o meno quelle. Sentito a SIT, aveva dichiarato anche che accettò quelle condizioni di lavoro perché aveva bisogno di lavorare. A fronte di tali contraddizioni, fatte emergere con la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, il teste ha sostenuto che davanti ai Carabinieri di Modena aveva parlato di 22-23 euro all'ora perché in Italia funziona così: un apprendista come lui viene pagato dal datore del lavoro, il quale deve pagare anche le tasse e quindi il costo del lavoro dell'apprendista risulta essere 22-24 euro, che in parte sono retribuzione e in parte tassazione. Non è solo Michele che agisce in questo modo ma funziona così in tutta Italia.

Durante le sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Modena, era stato mostrato al teste un album fotografico in cui aveva riconosciuto solo Lauro e Michele. L'album è stato nuovamente mostrato al teste in dibattimento. In questa occasione il teste ha riconosciuto Lauro ALLELUIA (foto n. 4), BOLOGNINO Michele (foto n. 12), BIANCHINI Augusto (foto n.2) e un soggetto che stava fuori del capannone con loro quando andavano a ritirare lo stipendio, di cui non ha saputo dire il nome (foto n. 16), ma che corrispondeva al soggetto alto, grosso e più giovane di Michele di cui aveva parlato
In merito a Michele, Chiaro ha dichiarato che all'epoca non ne sapeva nulla dei suoi precedenti penali, perché aveva lavorato per lui solo per 3/4 mesi. Ne venne a conoscenza successivamente, apprendendolo dalla televisione. Non si scompose alla notizia perché lavorò con lui per un breve periodo, venendo sempre regolarmente pagato e senza avere con lui alcun problema. In occasione della sua audizione a S.I.T, tuttavia, aveva dichiarato quanto segue: "*in effetti, quando ho saputo i motivi per i quali era stato arrestato, ho avuto ancora più paura ed è per questo che all'inizio ho fatto delle dichiarazioni non completamente esatte.*". Chiaro ha giustificato tale contraddizione, emersa a seguito di contestazione, dicendo che intendeva dire che aveva "*paura a pelle*" e cioè non paura che Michele gli facesse del male, ma semplicemente paura di venire tirato in mezzo in vicende in cui non c'entrava nulla.

Interrogato dagli avvocati difensori il teste ha, nella sostanza, confermato la assoluta regolarità della assunzione, dei pagamenti e dello svolgimento del lavoro (visite mediche, controlli di sicurezza, equipaggiamento).
Interrogato, infine dal Tribunale, il teste ha specificato e ribadito:
- che prima dell'assunzione aveva fornito gli estremi del proprio conto corrente e che veniva regolarmente pagato tramite bonifico o tramite assegno;
- che riceveva la paga sul conto corrente a parte le somme di rimborso spesa della benzina, che gli venivano consegnate in contanti;
- di non ricordare da chi fossero eseguiti i bonifici o gli assegni che riceveva sul suo conto corrente perché non era mai stato interessato ad indagare su questo aspetto ribadendo, ancora una volta, che ciò che era importante per lui era ricevere il salario, non invece riceverlo da una persona piuttosto che da un'altra;
- che si recava da Michele a Montecchio solo a prendere i soldi della benzina e la busta paga ma che non sa se ad assumerlo fosse stato Michele o BIANCHINI, anche se, secondo lui, era stato assunto dalla BIANCHINI e quindi era la BIANCHINI ad emettere i bonifici in suo favore; che Michele era solo quello che gli consegnava la busta paga (inteso come il pezzo di carta, non come denaro) e i soldi della sola benzina;
- che non avrebbe potuto ritirare la busta paga nei cantieri perché Michele non era mai presente;
- che non sa la ragione per cui, se era stato assunto dalla BIANCHINI, che è una società con una sede e degli uffici in un posto ben preciso, doveva recarsi fino a Montecchio Emilia per ritirare la busta paga, semplicemente gli veniva detto di farlo e lui si adeguava senza fare domande; che era stato Lauro ad avergli detto di recarsi a Montecchio Emilia a ritirare la busta paga; che lui si limitava a prendere la busta paga;

- che il conteggio delle ore e il corrispettivo accreditatogli sul conto erano rispondenti al numero di effettivamente lavorate e che gli venivano corrisposti i soldi della benzina come pattuito;
- che non fece mai straordinari: lavorava otto ore al giorno e non era mai andato a lavorare il sabato.

Il teste ha infine tentato di spiegare le contraddizioni emergenti con quanto risultante dalle dichiarazioni predibattimentali. Sentito dai Carabinieri di Modena nel marzo 2016, aveva dato due versioni diverse di come avvenivano i pagamenti. Entrambe le versioni, non corrispondenti tra loro, risultano ulteriormente diverse dalla spiegazione fornita in aula. Chiaro infatti a SIT aveva dichiarato quanto segue: "*I pagamenti avvenivano una volta al mese, per la precisione ai 10 di ogni mese. Quando arrivava il giorno di paga, mi recavo direttamente presso la BIANCHINI, dove mi davano la busta paga e lo stipendio in contanti. Questa cosa mi aveva un po' insospettito, perché sulla busta paga non veniva scritto da nessuna parte che il pagamento avveniva in contanti. Nonostante i miei dubbi, non ho mai detto niente, perché avevo bisogno di lavorare*".
Sempre davanti ai Carabinieri di Modena aveva rettificato questa versione dicendo: "*Rettifico quello che ho dichiarato prima. Dalla BIANCHINI non sono mai andato, ma la mia assunzione è avvenuta solo tramite Lauro. Lo stipendio mi veniva consegnato tutti i mesi dal calabrese di nome Michele, di cui ho parlato prima, il quale mi dava la busta paga e i soldi in contanti. Le mie buste paga erano sempre minori di 1.000 euro, però Michele mi dava uno stipendio superiore, sempre intorno ai 1.200-1.300. Quando avvenivano i pagamenti, Michele faceva i conteggi insieme a Lauro e a un altro ragazzo calabrese*". "*Lo stipendio che ricevevo era più o meno quello che avevamo concordato per 8-9 ore di lavoro, pagate più o meno 6 o 7 euro all'ora*".
Chiaro si è giustificato sostenendo che quando era stato escusso dai Carabinieri erano già passati cinque anni dai fatti sui quali era sentito e che non ricordava bene i particolari. Anche in aula, ha spiegato, ha raccontato ciò che si ricordava, con il limite del tempo trascorso. Delle varie versioni contrastanti fornite, Chiaro ha dichiarato che quella corrispondente ai fatti è quella descritta in aula, durante la deposizione, e cioè che si recava a Montecchio da Michele a prendere la busta paga intesa come "pezzo di carta" e il rimborso spese della benzina. Lo stipendio, invece, gli veniva accreditato sul conto corrente. Quando, sentito a SIT, aveva riferito che Michele gli dava i soldi in contanti, si riferiva solamente ai soldi della benzina perché quelli del salario gli arrivavano sul conto corrente e quindi, quando ha dichiarato che Michele gli dava uno stipendio intorno ai 1.200/1.300 euro, vi era stata un'incomprensione perché intendeva dire che 1.200/1.300 euro era la cifra complessiva che riceveva, ma che Michele gli dava solo i soldi della benzina e il resto gli veniva accreditato sul conto corrente.
Ha quindi rispiegato che la sua paga oraria era di 6/7 euro ma che chi lo aveva assunto doveva pagare 23 euro per farlo lavorare. Ha spiegato in questi termini il sistema operante nell'edilizia:
DICH. CHIARO E. – Se uno è assunto... non solo Michele, è tutt'Italia. Io sono artigiano; se assumo a uno, la ditta principale ti deve pagare 24-25, anche 30 euro all'ora, che tu da lì paghi la busta paga al tuo dipendente, poi devi pagare le tasse sul dipendente e arrivi a quella cifra lì.

P. – Sì. E quindi? Ma lei era assunto da BIANCHINI, quindi tutto questo è compreso nella busta paga di BIANCHINI.
DICH. CHIARO E. – Io penso di sì, penso dalla BIANCHINI sono assunto.
P. – E allora i 23 euro chi li prendeva?
DICH. CHIARO E. – Chi mi ha assunto. Ma l'ho detto io, 23, però dico...
P. – Aspetti un attimo. E chi l'ha assunto?
DICH. CHIARO E. – Penso la BIANCHINI, le carte dicono BIANCHINI.
P. – E allora Michele chi era?
DICH. CHIARO E. – E che ne so? E' un socio di Bianchi . Che ne so io?
P. – I 23 euro... Lei sta facendo tutto un ragionamento per giustificare il fatto che qualcuno la assume e, siccome ha preso un lavoro da un altro, deve..
DICH. CHIARO E. – Ma funziona così qui in Italia.
P. – Mi spieghi bene come funziona.
DICH. CHIARO E. – E ve l'ho detto. P. – Non l'ho capito.
DICH. CHIARO E. – Se io sono un artigiano e c'ho una ditta...
P. – In questo caso, nel caso concreto chi è l'artigiano?
DICH. CHIARO E. – Io. Io sono artigiano, prendo un dipendente a lavorare? La ditta che mi passa il lavoro, a me, come secondo...
P. – Ma in questo caso di cui ci stiamo occupando, qual è la ditta che passa il lavoro a lei?
DICH. CHIARO E. – Ho letto la BIANCHINI, è la BIANCHINI.
P. – La BIANCHINI. Quindi la BIANCHINI passa il lavoro all'artigiano: chi è l'artigiano? Lei è un dipendente, non è un artigiano. Quindi chi è l'artigiano che si mette in mezzo?
DICH. CHIARO E. – Non lo so. Può essere tutti, che ne so io? Se sono assunto dalla BIANCHINI, è la BIANCHINI è artigiano, secondo me.
P. – Quest'orario di 23 euro l'ora chi lo pratica a chi? Chi lo pratica? L'artigiano che prende un lavoro si fa pagare dalla ditta da cui prende il lavoro 23 euro l'ora per il proprio dipendente.
DICH. CHIARO E. – Sì.
P. – Va bene? E' così?
DICH. CHIARO E. – Sì, Se uno è artigiano... C'è la ditta che ti passa anche 30 euro all'ora.
P. – Ma in questo caso non c'è nessun artigiano, perché lei è assunto direttamente da BIANCHINI. DICH. CHIARO E. – ...dalla BIANCHINI. Però la BIANCHINI, per tenere una ditta, è un artigiano.
P. – Mette...?
DICH. CHIARO E. – C'ha una ditta, è un artigiano. P. –
E qual è la ditta che mette la BIANCHINI? Qual è la ditta che mette? Lei è assunto direttamente da BIANCHINI, è dipendente della BIANCHINI. Quindi la BIANCHINI la paga 8 euro e 9 l'ora, nella busta paga.
DICH. CHIARO E. – La BIANCHINI, per assumere, dev'essere un artigiano.
P. – BIANCHINI non è un artigiano, è una grossa impresa.
DICH. CHIARO E. – Sì. E' un artigiano, però. Lascia che è una grossa impresa, però è un artigiano.
P. – Non è un artigiano, la BIANCHINI. Comunque ammettiamo che sia un artigiano; allora?

DICH. CHIARO E. – Ci deve dare 30 euro all'ora.
P. – "Ci deve dare"...?
DICH. CHIARO E. 30 euro, dipende.
P. – Ma BIANCHINI infatti le dà 8 e 9 euro l'ora, quindi 2 euro in più di quello che lei prende in busta paga, perché ci paga tutto il resto, tasse, eccetera.
DICH. CHIARO E. – E quello voglio dire io.
P. – E i 23 euro da dove escono fuori?
DICH. CHIARO E. – Come i 23 euro? P. – Lei ha detto che un'ora di lavoro di un muratore costa alla ditta 23 euro, all'artigiano 23 euro.
DICH. CHIARO E. – Se un artigiano va a lavorare, quella è la cifra che deve prendere un artigiano per pagare tutte le tasse.
P. – E chi è l'artigiano in questo caso? La BIANCHINI non la paga 23 euro, la paga 9 euro.
DICH. CHIARO E. – Sì, a me, perché sono il dipendente.
P. – A lei gliene dà 5 o 6, il resto va in tasse e tutto il resto.
DICH. CHIARO E – Sì.
P. – E i 23 euro cosa c'entrano? Da chi li deve prendere, la BIANCHINI, i 23 euro?
DICH. CHIARO E – E lo vuole sapere da me? A chi ci passa il lavoro la BIANCHINI.
P. – A chi ci passa il lavoro la BIANCHINI, ho capito. Quindi lei non è che ha pensato che questo Michele fosse l'artigiano che prendeva il lavoro dalla BIANCHINI?
DICH. CHIARO E – Ma no. Ma anche se fosse un artigiano. Michele, se io sono assunto da Michele, Michele può prendere anche 30 euro da me... perché io sono stato artigiano: a me danno 28; io devo pagare la gente?
P. Va bene. Quindi lei conferma che era assunto da BIANCHINI e che Michele non c'entrava niente.

In dibattimento è stato sentito anche Auriemma Gennaro. La sua audizione si è sviluppata nel corso di due udienze (cfr. udienza del 27.6. 2017 e del 8.8.2017) per consentire al Pubblico Ministero, non prontamente avvisato del programma della prima, di svolgere il suo esame nella piena conoscenza delle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini.
Nel corso della prima udienza il teste ha dichiarato di non conoscere BOLOGNINO Michele e di essere stato chiamato a lavorare nel cantiere di Finale Emilia tramite un amico, il quale gli riferì che cercavano tre carpentieri per lavorare in quel Comune. Auriemma, in realtà, aveva lavorato nel cantiere di Finale Emilia solo per tre giorni, poi era stato spostato nei cantieri delle scuole di Concordia sulla Secchia e di Reggiolo. Complessivamente lavorò per la BIANCHINI COSTRUZIONI un mese, iniziando a lavorare gli ultimi giorni di luglio e finendo a fine agosto. Il contratto era stato stipulato con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Venne pagato con un bonifico ricevendo una regolare busta paga. Ha negato che i pagamenti avvenissero all'interno di un capannone o, meglio, ha negato di esservi mai andato. Il suo stipendio mensile si aggirava intorno ai 1.400 euro per circa 160 ore lavorative. Delle 160 ore di lavoro svolte per la BIANCHINI una parte erano state pagate in busta paga e per l'altra parte (quella relativa ai tre giorni di luglio) era stato invece dato un acconto con un assegno. La busta paga relativa al mese di agosto non gli era stata consegnata direttamente in cantiere dopo aver ricevuto il bonifico con il pagamento.

Auriemma conosce Balzano Antonio perché i due lavoravano insieme e si recavano al lavoro con la stessa macchina insieme a Chiaro Emanuele (di cui Auriemma ha ricordato solo il nome). Quando si licenziò, Balzano e Chiaro fecero lo stesso e, quindi, tutti e tre avevano lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI solo fino alle fine di agosto. Anche Chiaro e Balzano, a suo dire, erano stati pagati con il bonifico ed ha escluso che gli stessi abbiano ricevuto il loro stipendio in contanti. Ha specificato, tuttavia, di non avere mai parlato con Chiaro dei pagamenti perché, una volta terminato il mese di lavoro, i due non si erano più visti né sentiti.

Il teste ha poi specificato meglio le vicende legate al suo licenziamento: inizialmente il progetto era quello di lavorare per quattro mesi presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. Tuttavia, a fine agosto, il capocantiere (di cui non ha ricordato il nome) gli disse che i lavori erano ultimati, che non vi erano più né lavori da fare né soldi per pagare gli stipendi e che, quindi, avrebbero fatto bene a presentare le dimissioni. Lui, Chiaro e Balzano, quindi, si licenziarono.

Per quanto concerne invece l'inizio del rapporto lavorativo, Auriemma venne avvertito da un amico che la BIANCHINI COSTRUZIONI cercava quattro carpentieri per lavorare nel cantiere delle scuole di Finale Emilia e quindi portò i documenti necessari. Il giorno dopo la BIANCHINI gli consegnò il tesserino per poter accedere ai cantieri e iniziare a lavorare. Inizialmente Auriemma lavorò nel cantiere di Finale Emilia ma dopo tre giorni lavorativi venne spostato presso i cantieri di Concordia sulla Secchia, prima, e di Reggiolo, poi.

Durante il mese di lavoro Auriemma non ebbe mai rapporti con il calabrese Michele BOLOGNINO, che non conosceva. Conosceva invece Lauro, il capocantiere di cui in precedenza non aveva ricordato il nome.

Nessuno gli disse mai che 100 euro dello stipendio dovevano essere dati a soggetti calabresi, né seppe se tale richiesta fosse stata avanzata a Balzano perché con quest'ultimo non era mai stato in confidenza e non aveva mai parlato di queste cose, essendosi il loro rapporto limitato alla divisione delle spese della macchina per recarsi al lavoro, che non vennero rimborsate dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. L'unica cosa che seppe è che, dopo i lavori nel cantiere delle scuole, Balzano era andato a lavorare in un altro cantiere.

Con riferimento agli straordinari, Auriemma ha dichiarato di aver svolto circa quindici ore di straordinario e che le stesse gli erano state riconosciute in busta paga e pagate con lo stesso bonifico con il quale gli era stato corrisposto lo stipendio.

Quanto a Lauro ALLELUIA il teste ha spiegato che egli era il capocantiere che dava loro le direttive e i cantieri su cui doveva lavorare. Lo conobbe per il tramite di un ragazzo che li mise in contatto per lavorare come carpentieri per la BIANCHINI COSTRUZIONI che stava cercando quattro carpentieri per lavorare alla scuola di Finale Emilia. Dopo la telefonata con Lauro i due si incontrarono per la firma del contratto; a questo incontro erano presenti, oltre a Lauro, anche altre persone, le quali erano presumibilmente dirigenti o geometri della BIANCHINI COSTRUZIONI.

Ricevette la busta paga di agosto il mese dopo, all'incirca il 20 settembre 2012. L'assegno, dell'importo di circa 160-180 euro, si riferiva invece ai soli tre giorni di luglio in cui aveva lavorato.

Nel mese di luglio Lauro ALLELUIA era già il capocantiere, tanto che Auriemma si incontrò proprio con lui e fu proprio lui a curare le pratiche relative al contratto di assunzione. Prima di

iniziare a lavorare Auriemma venne sottoposto anche a visita medica, che era stata effettuata a Mirandola il giorno prima dell'inizio del lavoro e, cioè, tra l'incontro con Lauro e l'inizio dei lavori. Il contratto stipulato era un contratto a tempo determinato della durata di quattro mesi ma, dopo un mese di lavoro, Lauro chiamò gli operai e gli disse che avrebbero dovuto licenziarsi e che i datori di lavoro avrebbero provveduto ad una nuova assunzione, cosa che, almeno nel caso di Auriemma, non avvenne.

Il teste è stato risentito, come detto, all'udienza dell'8.8.2017
In tale occasione ha ribadito e dichiarato:
- che venne contattato da un conoscente, il quale gli riferì che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava cercando quattro carpentieri per lavorare nei cantieri delle scuole di Finale Emilia;
- che cercò altri tre carpentieri ma ne trovò solo due, cioè Emanuele e Antonio (Chiaro e Balzano); chiamò il capocantiere Lauro per offrirsi come carpentiere; Lauro gli disse che anche in tre andavano bene e gli chiese di presentarsi il giorno successivo a Finale Emilia presso il cantiere delle scuole per stipulare il contratto di assunzione;
- che lui Balzano e Chiaro si presentarono al cantiere di Finale Emilia e consegnarono i documenti e il numero di conto corrente a Lauro, il quale li diede ad altre persone che erano presenti all'incontro; firmarono quindi il contratto e gli vennero consegnati gli attrezzi, gli indumenti e i guanti necessari per il lavoro;
- che iniziarono a lavorare il giorno seguente, presentandosi presso il cantiere delle scuole di Finale Emilia alle 7 del mattino; che lavorarono solo pochi giorni nel cantiere di Finale Emilia e poi, su indicazione di Lauro, si spostarono presso i cantieri di Mirandola, successivamente presso il cantiere di Concordia, dove lavorarono 4 o 5 giorni, e poi presso il cantiere della scuola di Reggiolo, dove lavorarono 10 giorni. In tutto lavorò poco più di un mese, iniziando gli ultimi 3 giorni di luglio e lavorando tutto agosto e la prima settimana di settembre per un totale di 176 ore di lavoro (almeno 160) come risulta dalla busta paga;
- che Lauro era in contatto con Chiaro Emanuele: Lauro chiamava quest'ultimo per indicargli in quali cantieri i tre si sarebbero dovuti recare a lavorare i giorni seguenti;
- che - diversamente da quanto già dichiarato, a seguito di contestazione svolta sulla base delle dichiarazioni predibattimentali – non percepì 1400 euro tramite bonifico postale, in quanto parte dello stipendio gli venne pagata in nero da Lauro; il lavoro in nero era pagato 10 euro all'ora ed era Lauro che si occupava di portare loro i soldi direttamente in cantiere;
- che rese dichiarazioni corrispondenti al vero innanzi ai Carabinieri - contestategli in ragione della difformità della risposta fornita – secondo cui si era recato una sera insieme a Chiaro e Balzano presso il capannone di Montecchio Emilia a prendere lo stipendio;
- che presso il capannone di Montecchio parlò e si rapportò solo ed esclusivamente con ALLELUIA Lauro. Tuttavia, a fronte di contestazione secondo cui ai Carabinieri di Modena aveva dichiarato: *"qui nel capannone c'erano anche altri operai gestiti da Lauro e tutti insieme aspettavamo il nostro turno all'esterno Successivamente venivamo chiamati uno alla volta all'interno di un ufficio dove c'era un uomo alto e grosso, credo pelato, con accento calabrese, di nome Michele, che ci faceva vedere i conteggi delle ore lavorate ci consegnava la busta paga e i soldi contanti relativi al pagamento delle ore in nero. Insieme a quest'uomo c'era anche Lauro, ora che mi ci fate pensare c'era anche un altro uomo più giovane, anche*

lui alto e grosso con accento calabrese di cui non conosco il nome", ha sostenuto di non ricordare questi fatti e di non aver detto queste cose ai Carabinieri, non conoscendo nessun uomo calabrese di nome Michele;

- che venne pagato 10 euro all'ora in nero ma che non gli vennero dati contanti ma un assegno da 300 euro (sebbene in precedenza avesse dichiarato che l'assegno era dell'importo di 160-180 euro);

- che non è in grado di spiegare le ragioni della discrepanza di tale ultima dichiarazione con quelle rese ai Carabinieri, nonché il motivo per cui il bonifico che aveva consegnato ai Carabinieri fosse datato 2 novembre 2012 riferendosi allo stipendio di settembre; che, contrariamente alle evidenze documentali, lo stipendio di 1472 euro si riferiva al mese di agosto e alla prima settimana di settembre e non al solo stipendio relativo al mese di settembre (una sola settimana), tant'è che sebbene il lavoro originariamente dovesse durare 4 mesi, Lauro gli impose di licenziarsi perché non c'era più lavoro, promettendogli che li avrebbe riassunti con un diverso contratto, cosa che invece non avvenne.

- che non conosce Michele e che non aveva mai detto il contrario ai Carabinieri.; tuttavia messo di fronte alle sue dichiarazioni precibattimentali ha aggiustato la risposta dicendo che, non conoscendo il soggetto, può essere che lo abbia visto nel capannone di Montecchio, pur non potendo esserne certo anche in ragione del lungo periodo trascorso. In sede di escussione a s.i.t. il teste aveva infatti dichiarato quanto segue: "*le ore in nero andai ad incassarle insieme a Bolzano e Chiaro in un capannone a Montecchio Emilia in orario serale e c'erano altri operai, aspettavamo il nostro turno all'esterno, venivamo chiamati uno alla volta all'interno di un ufficio dove c'era un uomo alto, grosso credo pelato, con accento calabrese di nome Michele, che ci faceva vedere i conteggi delle ore lavorate, ci consegnava la busta paga e i soldi contanti relativi al pagamento delle ore in nero. Insieme c'era Lauro e adesso che mi ci fate pensare c'era anche un altro uomo più giovane, anche lui alto e grosso con accento calabrese*". Durante l'escussione a dibattimento (in entrambe le occasioni) invece Auriemma ha sostenuto la seguente versione: "*ho fatto ore straordinarie, una quindicina di ore, mi sono sempre state pagate in busta paga. Non ho mai conosciuto BOLOGNINO Michele e non so chi sia Michele, quello pelato, quello alto, quello grosso, mai visto, mai sentito*".

- di essere stato solo una volta al capannone di Montecchio Emilia per ritirare l'unica busta paga che ricevette per quel lavoro e che lì gli venne corrisposto anche l'ulteriore stipendio in nero, stipendio che gli venne pagato con un assegno e non in contanti;

- di non conoscere i rapporti intercorrenti tra ALLELUIA, BIANCHINI e BOLOGNINO Michele. Alla stessa domanda rivoltagli dai Carabinieri di Modena, Auriemma aveva invece risposto: "*credo che esistesse un accordo tra BIANCHINI, Lauro e l'uomo calabrese, nel senso che questi riceveano da BIANCHINI per ogni operaio più dei 10 euro che mi venivano pagati*". Anche di fronte a questa ulteriore contestazione Auriemma ha negato di aver fornito questa risposta ai Carabinieri.

- ha invece confermato che durante la deposizione davanti ai Carabinieri gli venne esibito un album fotografico: tra le foto contenute nell'album dice di avere riconosciuto solo quella di Lauro ALLELUIA. In realtà, da quanto emerge dal verbale, riconobbe anche Michele BOLOGNINO. A tale proposito il teste ha insistito nel dire che non lo riconobbe davanti ai

Carabinieri, e che se ciò fece si spiega solo perché gli venne suggerito, altrimenti non avrebbe potuto riconoscerlo avendolo visto solo una volta e non conoscendolo;
- ha infine ribadito di avere ricevuto tutto quanto gli spettava e che l'unica nota dolente era relativa al fatto che originariamente avrebbe dovuto lavorare quattro mesi e non solo quel breve periodo sopra indicato.

2.1.11. La testimonianza di RICHICHI Giuseppe

All'udienza dell'8.8.2017 è stato sentito RICHICHI Giuseppe, già condannato in primo e in secondo grado nell'ambito di questo procedimento con rito abbreviato.

Egli, intraneo all'organizzazione nonché uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, dopo aver fornito un quadro generale delle varie attività commerciali ed imprenditoriali riconducibili al BOLOGNINO, è stato sentito proprio in ordine ai rapporti con BIANCHINI Augusto e alla gestione degli operai.

RICHICHI ha riferito di aver conosciuto BIANCHINI Augusto per il tramite di BOLOGNINO, con il quale aveva già intavolato una trattativa per i lavori del cimitero (trattasi dei lavori del cimitero di Finale Emilia), tant'è vero che lo stesso RICHICHI, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio si erano recati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI per prendere un CD Rom contenente dati relativi proprio a quel lavoro. In quell'occasione conobbe BIANCHINI. Il testimone ha parlato anche di un altro incontro che si era tenuto al bar DODONUT di Parma del figlio di BOLOGNINO (cfr. Cap. IX). In quella circostanza BIANCHINI e BOLOGNINO dovevano parlare di un appalto presso l'IREN. Per questo lavoro era stato intavolato anche una trattativa tra BIANCHINI Augusto e DILETTO Alfonso per la fornitura del ferro:

TESTIMONE RICHICHI Io ho conosciuto BIANCHINI Augusto tramite BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO - Sì. Quando?
TESTIMONE RICHICHI - L 'ho conosciuto nel suo ufficio perché andiamo là a prendere dei cd perché il BOLOGNINO..., andiamo là io, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio perché deve fare i lavori al cimitero.
PUBBLICO MINISTERO - Per dei lavori al cimitero.
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Io l'ho visto un 'altra volta al bar Dodonut, è venuto là per andare a far vedere lavoro a BOLOGNINO Michele, dove doveva fare il lavoro, dopo non si sono messi d accordo e l ho visto che ha preso anche un succo d'ananas, perché sono andato io a prenderlo nel bar il succo d'ananas.
PUBBLICO MINISTERO - Lei si ricorda questo particolare del succo d'ananas, intanto che bar era? Qual era il bar?
TESTIMONE RICHICHI-Il bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO - Il bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI - Sempre del figlio.
PUBBLICO MINISTERO - Il bar Dodonut. Quindi la ragione di questo incontro è sempre legata a quei lavori che lei ha detto del ferro?
TESTIMONE RICHICHI- Del ferro dell'Iren.
PUBBLICO MINISTERO – Dell'Iren che lei dice...

TESTIMONE RICHICHI- Che poi non ha fatto.
PUBBLICO MINISTERO - Non sono stati fatti. Ci dica di ulteriori circostanze in cui ha incontrato BIANCHINI.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Il ferro chi lo doveva fornire?
TESTIMONE RICHICHI - DILETTO Alfonso, solo che il prezzo era alto di DILETTO, non so dopo come si sono messi d'accordo, sono che i lavori non sono stati fatti dopo.
L'esame di RICHICHI si è quindi soffermato sulla questione del terremoto e della gestione degli operai inviati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Su questo tema, il testimone ha fornito dichiarazioni coerenti con l'ipotesi di accusa:
TESTIMONE RICHICHI - Mi fa: "scendi a lavorare là che ti prendi 23 euro all'ora, come li prendo io li prendi pure tu ", parla con BOLOGNINO Michele e ha detto: "va bene, fallo venire a lavorare, fallo scendere a lavorare ". Vado là a lavorare, ho fatto 5 giorni di lavoro.
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Allora, BOLOGNINO Michele lui ha preso dei lavori tramite GIGLIO Giulio, glielo ha fatto conoscere BIANCHINI Augusto.
PUBBLICO MINISTERO - GIGLIO Giulio?
TESTIMONE RICHICHI - GIGLIO Giulio, però il capo cantiere ha messo ALLELUIA Lauro ha messo come capo cantiere e BOLOGNINO era esterno. So che la moglie di BIANCHINI chiamava sempre per le fatture perché si occupava lei delle buste paga.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Lei a pag.89, richiamandomi alle sue dichiarazioni di prima, ha riferito che BOLOGNINO figurava di dietro. Che cosa vuole dire con quest'affermazione?
TESTIMONE RICHICHI - In che senso? Perché c'era ALLELUIA Lauro come capo cantiere, però BOLOGNINO conosceva a BIANCHINI
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Gli dava il lavoro, passava il lavoro perché BOLOGNINO non poteva essere assunto.
PUBBLICO MINISTERO - Non poteva essere assunto, perché?
TESTIMONE RICHICHI - Perché lui aveva la condotta sporca, c' aveva dei precedenti, quella roba lì. Il signor BIANCHINI per non fare figurare a lui, ha fatto figurare Lauro.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Ma i buoni pasto dove erano, chi ce li aveva?
TESTIMONE RICHICHI - Lauro ALLELUIA perché li ha presi la mattina nell'ufficio di BIANCHINI. PUBBLICO MINISTERO - E dove li doveva mettere questi buoni pasto?
TESTIMONE RICHICHI - Ma li doveva portare a BOLOGNINO i buoni pasto.
PUBBLICO MINISTERO - Lo dica.
TESTIMONE RICHICHI - I buoni pasto li doveva portare a BOLOGNINO
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Allora, ogni mese passava ALLELUIA Lauro dalla ditta di BIANCHINI a prendere le buste paga, 10-15, non so adesso quante erano per pagare gli operai, BIANCHINI dava l'assegno per esempio con 100 ore, dava 100 ora in busa e 100 fuori busta pagava dopo, perché per il fuori busta faceva l'assegno a GIGLIO faceva BIANCHINI per prenderli in nero e passava ALLELUIA Lauro a prendere le buste paga più

gli assegni e le portava a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Michele per pagare gli operai mi chiamava a me, mi fa: "Andrea, tu gli dai le buste paga ed io do in nero,"capito? Io davo per esempio Colosimo 1.600 euro più fuori busta altre 100 ore, doveva avere altri 1.000 euro perché a 10 euro pagava in nero BOLOGNINO, così faceva.
PRESIDENTE - Ma i soldi da chi venivano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, quelli in busta da BIANCHINI arrivavano, arriva assegno e busta paga, dopo BIANCHINI faceva per le ore fuori busta...
PRESIDENTE - Faceva una falsa fattura a GIGLIO.
TESTIMONE RICHICHI - Sì, a GIGLIO e dopo GIGLIO li dava a BOLOGNINO
PRESIDENTE - E li dava a BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI-Sì.
PRESIDENTE - Quindi BOLOGNINO non pagava con soldi suoi, ma con soldi di GIGLIO?
TESTIMONE RICHICHI - No, sono sempre soldi suoi, di BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei ha descritto, scusi, aveva descritto...
PRESIDENTE - Di BIANCHINI.
(...)
PRESIDENTE - Il GIGLIO fatturava a BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI - Perché BIANCHINI dava i soldi a GIGLIO.
PRESIDENTE - La fattura è di GIGLIO.
PUBBLICO MINISTERO - La fatnra è di GIGLIO, sì.
PRESIDENTE - GIGLIO faceva una fattura falsa...
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Quindi arrivavano questi soldi che come era questi soldi, in che forma erano?
TESTIMONE RICHICHI-50 euro, 100 euro.
PUBBLICO MINISTERO - Ma dicono erano banconote?
TESTIMONE RICHICHI - Sì, sì, soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Soldi, non erano assegni.
TESTIMONE RICHICHI - No, era in nero, erano soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Arrivano a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI - A BOLOGNINO, che poi noi la sera pagavamo gli operai.
PUBBLICO MINISTERO - In che percentuale BOLOGNINO pagava gli operai? Cosa dava agli operai di questi soldi che arrivavano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, se l'operaio faceva 200 ore, magari metteva 100 in busta e 100 fuori busta, le altre 100 ore a 10 euro le pagava, erano 1.000 euro più metti che prendeva in busta con l'assegno prendeva 1.000 euro, 1.200 erano 2.200.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei adesso ha affermato che a 10 euro?
TESTIMONE RICHICHI-A 10 euro, sì.
PUBBLICO MINISTERO - A 10 euro. E BOLOGNINO che cosa faceva con questi soldi, li finiva tutti così, ne teneva una parte, che cosa faceva?
(...)
PUBBLICO MINISTERO - BOLOGNINO prendeva qualcosa?
TESTIMONE RICHICHI - Prendeva qualcosa, ci stava qualcosa ogni mese.

PUBBLICO MINISTERO - Ci spieghi che cosa sa di questo visto che lei ha reso delle dichiarazioni specifiche, le chiedo...
TESTIMONE RICHICHI - Per BOLOGNINO ci stavano 2.000, 3.000 euro, 4.000 al mese ci stavano.
(...)

2.1.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Contributo fondamentale per la ricostruzione dei fatti è stato fornito – come in parte già accennato analizzando la deposizione del Maresciallo Costantino - dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe il quale, all'udienza del 18.11.2016, dopo avere descritto la nascita del rapporto tra BIANCHINI e BOLOGNINO, ha spiegato con maggiori dettagli l'accordo intercorso tra costoro per la gestione degli operai impiegati nei lavori di ricostruzione post terremoto, con particolare attenzione al passaggio di denaro attraverso il sistema della cosiddetta "super fatturazione". In base a tale meccanismo, BIANCHINI riceveva una falsa fattura "gonfiata" da parte dello stesso GIGLIO, cosicché BIANCHINI poteva portare in compensazione un importo IVA superiore e, al tempo stesso, ricevere in contante la somma eccedente il pagamento pattuito con BOLOGNINO.

Dopo il positivo recupero del credito il BIANCHINI, (cfr. Cap. VII, capo 53) aveva iniziato ad affidare a BOLOGNINO alcuni lavori inerenti alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del maggio 2012. Le imprese di BOLOGNINO, infatti, erano state colpite dall'interdittiva antimafia e per tale motivo egli non poteva autonomamente acquisire nessun tipo di appalto.

BIANCHINI e BOLOGNINO avevano fatto un accordo per la gestione degli appalti inerenti al terremoto: BIANCHINI, che non poteva lecitamente subappaltare i lavori a BOLOGNINO, assumeva comunque i lavoratori che quest'ultimo gli indicava; i lavoratori venivano pagati dal BIANCHINI, ma le fatture dovevano essere emesse dal BOLOGNINO. Tuttavia BIANCHINI, che conosceva le vicende personali di BOLOGNINO, aveva preteso che le fatture venissero effettuate dalla GIGLIO s.r.l. In altri termini, i lavori venivano effettuati dal BOLOGNINO, ma venivano fatturati da GIGLIO. Alcune fatture venivano maggiorate perché il BIANCHINI aveva necessità immediata di liquidità: una parte del denaro la riacquisiva il BIANCHINI, mentre l'altra parte, comprensiva di IVA, veniva invece trattenuta da BOLOGNINO. BIANCHINI effettuava i bonifici o alla TRANSMOTER, o alla IMMOBILIARE TRE o alla RE. COM. di proprietà di FLORO VITO Gianni in quanto quest'ultimo utilizzava le fatture per monetizzare i bonifici che arrivavano sui conti (cfr. Cap. VIII capo 107). FLORO VITO Gianni, una volta prelevati i contanti, li consegnava direttamente a BOLOGNINO; la parte del denaro relativa alle super fatturazioni, veniva restituita da BOLOGNINO a BIANCHINI in contanti trattenendo da questa operazione l'IVA; la parte aggiuntiva al pagamento degli stipendi era il ricavo che – oltre l'IVA – ne traeva il BOLOGNINO.

Questo complesso meccanismo, a detta del GIGLIO, era utile al BIANCHINI poiché aveva bisogno di contanti per aggiudicarsi gli appalti. BIANCHINI gli aveva espressamente detto: *"GIGLIO, bisogna oliare, se no i lavori non vengono."*

GIGLIO ha poi precisato il meccanismo esemplificandolo in modo concreto: la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva fatto un bonifico pari ad euro 38.732,10 alla TRASMOTER a saldo

della fattura n.91 del 31.08.2012; di tale somma circa un 40%, - in questo caso 17 mila euro - doveva essere restituita a BIANCHINI. Anche in quella occasione il denaro era stato fatto girare tramite una delle imprese di FLORO VITO (TRASMOTER -IMMOBILIARE TRE o - RE. COM.) il quale aveva il compito di monetizzare la fattura.
La stessa esemplificazione il collaboratore ha fatto per il bonifico di euro 26.983,37, relativo alla fattura n. 119 del 31.10.2012. In ordine ad essa GIGLIO ha specificato che parte del denaro era stata restituita a BIANCHINI e la restante parte a BOLOGNINO, aggiungendo che una parte di questa somma era stata mandata sul conto della società CT VRABIE intestata alla compagna di quest'ultimo (Vrabie Carmen).
A dire del collaboratore, da queste triangolazioni – BIANCHINI/TRASMOTER, TRASMOTER/FLORO VITO, FLORO VITO/BOLOGNINO - non aveva mai guadagnato nulla, ma le aveva effettuate solo perché glielo avevano chiesto il BOLOGNINO e il BIANCHINI, come sorta di favore personale:

P. M. – Buongiorno. L'abbiamo interrotta alla scorsa udienza mentre avevamo introdotto la figura di BIANCHINI, dei BIANCHINI. Aveva raccontato l'episodio del recupero crediti e come si era svolto. Adesso le chiedo di continuare con quest'argomento, e quindi di riferire: quelli che sono stati i rapporti che lei ha avuto con BIANCHINI e che poi anche BOLOGNINO ha avuto con BIANCHINI nel tempo successivo a questo primo episodio.
DICH. GIGLIO G. – Dopo il recupero del BOLOGNINO e degli altri nei confronti di D'Urso... dei cutresi, comunque, e degli albanesi...
P. M. – Ha fatto un nome, mi sembra che l'altra volta non l'avesse fatto, però aveva detto che le veniva in mente.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Ricordo che sono due: uno è D'Urso e l'altro, francamente, in questo momento mi sfugge, però sicuramente mi viene in mente.
P. M. – Sì. Dica.
DICH. GIGLIO G. Vado avanti?
P. M. – Sì.
DICH. GIGLIO G. – Dopo il recupero, stavo dicendo, il BOLOGNINO... anzi, il BIANCHINI ha iniziato a dare dei lavori al BOLOGNINO. E' arrivato il terremoto. In poche parole, e quindi gli ha dato dei lavori sul terremoto. Siamo nel 2012.
P. M. – Il terremoto è a maggio, è un fatto oggettivo.
DICH. GIGLIO G. – Cosa, signor Pubblico Ministero?
P. M. – Dico: siamo nel 2012; il terremoto vi è stato a maggio del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Sì, dopo maggio, sì, sì. Stavo dicendo: dato i lavori, il BOLOGNINO non poteva prendere il subappalto. Quindi tra BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo..
P. M. – Aspetti, aspetti. Non salti dei passaggi che per noi sono importanti: perché non poteva prendere il subappalto, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Per il discorso dell'antimafia, per le iscrizioni della SOA e per tutti i problemi che ci sarebbero stati. E poi nei subappalti più di un tot non si può dare. Ma, anche volendo, il BOLOGNINO non avrebbe potuto prenderlo, per il discorso dell'antimafia.
P. M. – Sì. Prego. Prego.

DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo, fanno quest'accordo, quindi il BIANCHINI assume le persone che gli propone BOLOGNINO e iniziano i lavori. Nell'accordo c'era che avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti, la differenza degli appalti (perché erano appalti, accordi privati) avrebbe messo delle fatture su altri cantieri o di fornitura o di trasporti di logistica.

PRESIDENTE

P. – Spieghi meglio, non l'ho capito. BIANCHINI assume dipendenti indicati da BOLOGNINO. Questi dipendenti li paga BOLOGNINO, mi pare di capire, o li paga BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G. – Paga BIANCHINI, signor Presidente.

P. – Paga BIANCHINI.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Io la sento malissimo, però.

P. – Paga BIANCHINI, abbiamo detto. Mi sente?

DICH. GIGLIO G. – Sì, paga BIANCHINI, sì.

P. – E quindi? Paga BIANCHINI; e poi?

DICH. GIGLIO G. – Però gli accordi erano che erano appalti di lavoro, quindi c'era la differenza che il BOLOGNINO doveva prendere, perché, oltre ai dipendenti, il lavoro che BOLOGNINO aveva fatto era in più agli stipendi che ha riconosciuto ai dipendenti. Quindi il BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura per i lavori. Ma il BIANCHINI fu chiaro, dice: Io, la fattura, la voglio, ma la voglio da GIGLIO. E quindi BOLOGNINO chiese a me di fargli la fattura di trasporto e di fornitura su altri cantieri che il BIANCHINI stava facendo.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Perché BIANCHINI non voleva la fattura da BOLOGNINO?

DICH GIGLIO G. – Perché sapeva benissimo BOLOGNINO chi era, e quindi, sapendo chi era BOLOGNINO, dice, Io voglio stare tranquillo; la fattura, la voglio da GIGLIO – perché sono anni che lavora con me.

P. M. – Okay.

PRESIDENTE

P. – Ci deve scusare, GIGLIO, ma noi non la capiamo. Capisco che per lei è chiara, ma per noi non è...

DICH. GIGLIO G. – Provo a spiegarmi meglio, signor Presidente.

P. – Sì, grazie. Mi fa una cortesia.

DICH. GIGLIO G. BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo sull'appalto del lavoro. Dato che BIANCHINI non poteva cedere il subappalto al BOLOGNINO, c'era un conteggio che tenevano i geometri insieme con BOLOGNINO dei lavori che facevano, quindi era a merito il lavoro; pagati gli stipendi, la differenza che usciva fuori dal lavoro a merito, il BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura. Ma non il BOLOGNINO, io avrei dovuto emettere fattura.

P. – Per conto di BOLOGNINO.

DICH. GIGLIO G. – Per conto di BOLOGNINO, sì.

P. – Quindi lei era semplicemente un prestanome; di fatto tutto il rapporto si instaurava fra BIANCHINI e BOLOGNINO. Lei semplicemente faceva da trade union o comunque da apparente subappaltatore.

DICH. GIGLIO G. – Sì, così è stato e così ci sono state le fatture e ci sono stati i bonifici. I passaggi dei soldi ci sono stati.

P. – Quindi tutto questo in apparenza l'ha fatto lei; nella sostanza era BOLOGNINO a operare e a guadagnare e a fare il lavoro.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente.
P. – Anche il lavoro, lo faceva lui, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Anche BOLOGNINO era presente a volte sui cantieri. Ci andava poche volte. Infatti aveva chiesto alla moglie di BIANCHINI di assumerlo, fra l'altro. Non so se è stata fatta l'assunzione.
P. – Per giustificare la sua presenza in cantiere.
DICH. GIGLIO G. – Per giustificare la sua presenza in cantiere, sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Ci faccia l'esempio concreto. Intanto lei ha detto: BIANCHINI non voleva le fatture di BOLOGNINO, perché sapeva chi era BOLOGNINO. Questo, l'abbiamo detto l'altra volta, mi conferma?
DICH. GIGLIO G. – Sì, l'abbiamo detto anche poco fa, dottore... signor Pubblico Ministero.
P. M. – Sì, esatto. Ci faccia un esempio concreto di come sono stati questi movimenti. Siamo dopo maggio 2012. Come avveniva? Quando veniva il pagamento, ad esempio?
DICH. GIGLIO G. – Il pagamento veniva a trenta giorni dalla fattura e veniva fatto con la TRASMOTER, fattura emessa dalla TRASMOTER. Su alcuni pagamenti c'era anche una superfatturazione, perché il BIANCHINI aveva necessità di liquidità. Quindi la fattura era maggiorata: una parte ritornava indietro al BIANCHINI e la restante parte, con tutta l'Iva, andava a BOLOGNINO.
P. M. – Okay. Quindi noi troveremo dei bonifici da chi a chi?
DICH. GIGLIO G. – Lei troverà dei bonifici da BIANCHINI alla TRASMOTER, dalla TRASMOTER a IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM., adesso non mi ricordo a chi li ho girati...
P. M. – Stop. L'IMMOBILIARE TRE e la RE COM. di chi sono?
DICH. GIGLIO G. – Sono di FLORO VITO Gianni.
P. M. – Questo sempre per il motivo che ci ha detto l'altra volta? Questa era la funzione di FLORO VITO Gianni, ce l'ha già spiegato in concreto.
DICH. GIGLIO G. – Signor Pubblico Ministero, non riesco a sentirla se lei parla distante dal microfono.
P. M. – Guardi, me lo sto mangiando, il microfono. Dico: IMMOBILIARE TRE e RE.COM di FLORO VITO Gianni per il motivo che ci ha spiegato l'altra volta?
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Mi sente?
DICH. GIGLIO G. – Sì, io la sento adesso. IMMOBILIARE TRE e RE.COM., FLORO VITO Gianni le usava per liquidizzare i bonifici che arrivavano sui conti.
P. M. – Questo è il suo ruolo.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Quindi troveremo dei flussi dalla TRASMOTER alla IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM.; e poi?
DICH. GIGLIO G. – E poi, liquidizzati, lo stesso FLORO VITO Gianni li consegnava direttamente a BOLOGNINO.
P. M. – Esatto. E BOLOGNINO cosa faceva di queste somme?

DICH. GIGLIO G – La parte che non era di lavoro, che era come superfatturazione, la ritornava senza Iva al BIANCHINI; la parte che era in più, pagati gli stipendi, il guadagno che toccava realmente poi al BOLOGNINO. Insieme con l'Iva, comunque.

P. M. – Come la restituiva, BOLOGNINO a BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G – Sempre per contanti, come facevo anch'io quando gli facevo la superfatturazione.

P. M. – Che non lasciava traccia, sostanzialmente. Questo meccanismo ce lo spiega lei.

DICH. GIGLIO G. – Sì, ma al di fuori che non lasciava traccia, perché BIANCHINI aveva necessità di contanti, contanti che utilizzava per appaltarsi i lavori.

P. M. – Quello che lei ha detto l'altra volta: "oliare".

DICH. GIGLIO G. – Sì, va beh, è la stessa cosa. Così mi ha detto in una frase direttamente BIANCHINI, dice: GIGLIO, bisogna oliare, se no i lavori non vengono.

P. M. – Mi sente così?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

P. M. – Io urlo un po'. Nel corso dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, le abbiamo mostrato, sulla base di queste dichiarazioni che aveva reso, degli estratti conto della TRASMOTER. Si ricorda?

DICH. GIGLIO G. Sì, mi ricordo benissimo.

P. M. – E lei ci ha individuato alcune operazioni che erano proprio quelle che ci aveva descritto in modo generico: se le ricorda?

DICH. GIGLIO G. – Guardi, gli importi, non me li ricordo, francamente, non me li ricordo. Però le posso dire che c'è la rintracciabilità. Nello stesso tempo, come arrivava il bonifico da BIANCHINI o da altri, il bonifico ripartiva subito dalla società TRASMOTER o T.R.S. o TMC.

P. M. – Nell'estratto conto che le abbiamo mostrato, vi è un bonifico di 38.732,10 euro da BIANCHINI COSTRUZIONI a TRASMOTER a saldo della fattura 91 del 31 agosto del 2012.

DICH. GIGLIO G. – Sì, adesso mi ricordo.

P. M. – Di questo bonifico, ci può raccontare appunto lo sviluppo?

DICH. GIGLIO G – Sì. Quel bonifico, diciamo che era... dopo aver pagato i dipendenti, BIANCHINI, quel bonifico era la parte mancante e c'era una superfatturazione in quel bonifico lì, particolarmente in quella fattura, di un 30 o 40% in più, che dovevano essere ritornati a BIANCHINI.

P. M. – Quindi si ricorda più o meno quanto è stato restituito a BIANCHINI in quell'occasione?

DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, erano una ventina di mila euro, più o meno.

P. M. – Una ventina. Quindi noi cosa troveremo rispetto a quello che lei ha detto? Lei adesso ha indicato la cifra di ventimila euro all'incirca; cosa troveremo in quest'estratto conto rispetto all'esempio che lei ci ha fatto?

DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, in quel bonifico è stata girata una parte a FLORO VITO, una parte è stata girata in un secondo momento. E' stata girata subito la parte che doveva ritornare a BIANCHINI

P. M. – Quindi dovremmo trovare un flusso da TRASMOTER a FLORO VITO, quindi IMMOBILIARE TRE o RE.COM.

DICH. GIGLIO G. – A una delle società di FLORO VITO Gianni, sì.

P. M. – Okay. Lei dice intorno alle ventimila euro.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – La restante parte rispetto a quel trentottomila e rotti, invece?
DICH. GIGLIO G. – La restante parte, io avevo necessità di utilizzarli qualche giorno e li ho girati in un secondo momento a BOLOGNINO.
P. M. – Lei, a pagina 109 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, aveva sottomano l'estratto conto e disse. "Sul 38"... Prima aveva detto, senza guardare, una ventina, e poi dice: "Sul 38 ne sono usciti 17, che sono andati su FLORO VITO. Postagiro".
DICH. GIGLIO G. – Quella è la cifra, perché mi ricordo benissimo che in quel frangente ho girato la parte che doveva tornare a BIANCHINI, quindi la restante parte era la cifra esatta che doveva prendere il BOLOGNINO.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Intanto produco, così il Tribunale li vede. Questi sono tutti documenti allegati agli interrogatori che abbiamo prodotto>>.
Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.
PRESIDENTE
<<Quindi questa è una fotocopia dell'estratto?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Estratto conto TRASMOTER del 2012, abbiamo il bonifico BIANCHINI COSTRUZIONI-TRASMOTER e il pagamento TRASMOTER tramite postagiro a FLORO VITO, inteso IMMOBILIARE TRE>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Sempre guardando quegli estratti conto che le abbiamo posto in visione nel corso di quell'interrogatorio, lei ha selezionato un'altra operazione analoga in quell'occasione, ce l'ha spiegata. Ed è l'operazione di 26.983,37, il bonifico, relativamente alla fattura 119 del 31/10/2012: si ricorda?
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Sono ventiseimila euro e rotti. Si ricorda com'è stato in questo caso lo svolgimento dei flussi?
DICH. GIGLIO G. – Sì, anche lì è stata girata una parte, non sono stati girati, se non ricordo male, i ventiseimila euro.
P. M. – Sì, una parte. Una parte a chi è andata?
DICH. GIGLIO G. – Una parte è ritornata a BIANCHINI e la rimanente parte è andata a BOLOGNINO.
P. M. – E' andata a BOLOGNINO. A pagina 104 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha affermato: "Io ho girato 20.000 a caso, a FLORO VITO, perché era la cifra che andava al BIANCHINI": si ricorda? Conferma?
DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Pubblico Ministero. Ricordo anche che il resto glieli ho girati sul conto della convivente, se non ricordo male.
P. M. – Della convivente di chi?
DICH. GIGLIO G. – Di BOLOGNINO. Quei seimila che mancavano.
P. M. – I seimila che mancavano. Quindi, i ventimila, si ricorda come li ha ripartiti, se tutto in un blocco o in parti diverse?

DICH. GIGLIO G. – No, avrei bisogno degli estratti conto davanti, perché se no non riuscirei a focalizzarli in questo momento.
P. M. – Okay; ho ragione, ha ragione. A pagina 106 del medesimo interrogatorio, lei ha affermato: "Poi ho girato 20.000 euro a FLORO VITO, un assegno da 10.000 e un assegno da 10.000, uno il 22 l'ha cambiato e l'altro il 23". Stiamo parlando del novembre del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Sì, mi ricordo.
P. M. – Conferma. Oggi dice anche (ce l'ha detto anche all'epoca): L'ulteriore somma, quella che andava a BOLOGNINO, era una somma (ventisei meno venti) di seimila euro, e lei ha detto. L'ho poi girata sul conto corrente della convivente. Ritorni un attimo su questo passaggio: la convivente, si ricorda il nome?
DICH. GIGLIO G. – Vrabie.
P. M. – Vrabie.
DICH. GIGLIO G. – Sì, Vrabie.
P. M. – Ma sul conto corrente personale o sulla società?
DICH. GIGLIO G. – Sul conto corrente della società, VRABIE S.r.l.
P. M. – Ne ha parlato all'altra udienza. Quindi sul conto corrente della società intestata alla convivente di BOLOGNINO.
DICH. GIGLIO G. – Sì, conto corrente che gestiva BOLOGNINO, infatti aveva anche il blocchetto degli assegni, il bancomat, aveva tutto BOLOGNINO.
P. M. – Lei si ricorda questi seimila da dove li ha mandati? Dalla TRASMOTER o da un'altra società?
DICH. GIGLIO G. – Guardi, su due piedi così... Ricordo che li ho mandati da un'altra società.
P. M. – Da un'altra società diversa dalla TRASMOTER. Quindi noi cosa dovremmo trovare, praticamente? Quanto tempo dopo l'ha mandata, questa somma?
DICH. GIGLIO G. – Adesso non mi ricordo quanto tempo è passato, però dovrà trovare un bonifico di seimila euro esatti fatto in un secondo momento.
P. M. – Stiamo parlando sempre del novembre del 2012: l'ha mandata un anno dopo, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo?
DICH. GIGLIO G. – No, quale anno dopo. Stiamo parlando che... Non mi ricordo adesso, sono passati quindici giorni, una settimana (questo, non me lo ricordo), un mese, però è stato nell'anno.
P. M. – Okay. Giusto per darci un riferimento temporale. Aspetti un attimo, eh. A pagina 115 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha dichiarato: "Gliel'ho fatto dalla GIGLIO S.r.l., mi ricordo sul conto di Vrabie, della moglie, c'è una ditta, la CT VRABIE": conferma?
DICH. GIGLIO G. – Esatto. Non mi ricordo CT; è CT VRABIE, sì.
P. M. – Ma il fatto che è partito dalla GIGLIO?
DICH. GIGLIO G. Sì, ricordo benissimo che è partito dalla GIGLIO.
.....

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. Senta, rispetto alle triangolazioni che ci ha descritto prima (BIANCHINI/TRASMOTER, TRASMOTER/FLORO VITO, FLORO VITO/BOLOGNINO, eccetera), lei cosa si guadagnava (lei, inteso GIGLIO)?

DICH. GIGLIO G. Infatti io chiesi al BOLOGNINO... Quando mi ha chiesto che avrei dovuto fare le operazioni, gli ho detto: Guarda, io ti posso fare qualche operazione, il resto devi provvedere – perché non ci guadagnavo nulla.
P. M. – E perché lo faceva?
DICH. GIGLIO G. – Lo facevo...?
P. M. – Lei non ci guadagnava nulla! e perché lo faceva? Ci può dare una spiegazione?
DICH. GIGLIO G. – In quanto me l'aveva chiesto il BOLOGNINO, non potevo dirgli che non gli avrei fatto le operazioni.
P. M. – BIANCHINI glielo aveva chiesto?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO.
P. M. – Sì, BOLOGNINO, l'ha detto. E BIANCHINI? Ne avevate parlato?
DICH. GIGLIO G. – Sì, anche BIANCHINI me l'ha chiesto, certo.

Il collaboratore di giustizia ha poi specificato alcuni nomi dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di GIGLIO: Graziano, CURCIO Domenico e PROCOPIO Giovanni, suoi cognati.
Suo cognato CURCIO si era lamentato con lui in relazione al lavoro svolto per BOLOGNINO perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto né il buono mensa, né la Cassa Edile: il guadagno era, circa, di soli 50 euro al giorno a fronte di 10-12 ore di lavoro svolto.
I dipendenti erano assunti regolarmente per una parte delle ore mentre le restanti venivano pagate separatamente in nero. La Cassa Edile veniva pagata da BOLOGNINO ai dipendenti, ma questa, poi, doveva essergli restituita. A seguito delle lamentele del cognato CURCIO Domenico, GIGLIO aveva parlato con il BOLOGNINO, il quale aveva promesso che avrebbe sistemato le cose; tuttavia non lo fece.
Altro dipendente assunto da BIANCHINI su indicazione del BOLOGNINO era BELFIORE Gaetano, fidanzato di una delle figlie di Nicolino GRANDE ARACRI. Proprio quest'ultimo aveva chiesto a BOLOGNINO di assumere il BELFIORE; BOLOGNINO aveva spiegato a BIANCHINI chi era BELFIORE e che rapporti aveva con GRANDE ARACRI Nicolino, e proprio per tale motivo, anche se il BIANCHINI non aveva bisogno di altri dipendenti, aveva deciso di assumerlo comunque. GIGLIO ha precisato che BELFIORE in questa circostanza aveva funto da "raccordo" tra BOLOGNINO e Nicolino GRANDE ARACRI portando in Calabria alcune notizie:

P. M. – Lei prima ha parlato dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di BOLOGNINO. Ci vuole riferire nomi di questi dipendenti e circostanze che possono essere di rilievo in relazione a questo tema?
DICH. GIGLIO G. – Sì. So che c'era Graziano come dipendente; c'era mio cognato CURCIO Domenico; c'era Procopio Giovanni, che è l'altro mio cognato. C'erano diversi dipendenti là. Adesso non li ricordo, io, tutti i nomi, francamente.
P. M. – Lei, sempre in quell'interrogatorio, aveva nominato RICHICHI Andrea.
DICH. GIGLIO G. – Sì, c'era anche RICHICHI Andrea, certo.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Per le contestazioni, bisognerebbe che dicesse la pagina>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<110 dello stesso interrogatorio>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei ha saputo circostanze in merito alla gestione di questi dipendenti, vicende?

DICH. GIGLIO G. – So che mio cognato si lamentava, perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto neanche il buono mensa, non gli veniva riconosciuta neanche la Cassa Edile.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Chiedo scusa, io ho la pagina 110 del verbale...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<120, Avvocato, mi scusi. Adesso ho chiuso... Dopo le pagine 103-104. Dopo glielo dico. Non mi interrompa in continuazione>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Eh, ma mi scusi, io ho bisogno di verificare che la contestazione sia corretta>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Dopo glielo dico>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Quindi diceva: Non pagavano la Cassa Edile; Non pagavano che cosa ancora, ha detto?

DICH. GIGLIO G. – I buoni mensa, i buoni pasti.

P. M. – I buoni pasto. Vi era una parte... Cosa ci può riferire in merito al pagamento dello stipendio?

DICH. GIGLIO G. - Io, francamente, lo stipendio esatto, non lo so; però mio cognato mi diceva che, per tutte le ore che faceva, lo stipendio era bassissimo.

P. M. – Qual era lo stipendio, lei lo sa?

DICH. GIGLIO G. – No, francamente, no.

P. M. – Sa quante ore lavoravano al giorno?

DICH. GIGLIO G. – Mio cognato mi fece una battuta: che lavoravano per 50 euro al giorno. Però, questo, non lo so, francamente.

P. M. – Infatti lei questo aveva dichiarato: 50 euro al giorno, quello che le aveva detto CURCIO. E per quante ore al giorno, se lo ricorda? Glielo disse suo cognato?

DICH. GIGLIO G. – Mi disse che facevano oltre 10 ore al giorno, 10, 11 ore al giorno, 12 ore al giorno.

P. M. – Senta, la Cassa Edile come sarebbe dovuta essere pagata? Lei ha detto che non veniva pagata; com'erano le modalità negli accordi tra BOLOGNINO e BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G. – BIANCHINI, la Cassa Edile, la pagava, solo che i dipendenti, per quello che mi disse mio cognato, dovevano ritornarla a BOLOGNINO, la Cassa Edile, quando arrivava.

P. M. – La dovevano restituire?

DICH. GIGLIO G. – Restituire, sì, a BOLOGNINO.

P. M. – Della mensa, ha parlato. Con riferimento ad ulteriori condizioni che lei ha appreso da suo cognato? Proprio di gestione della quotidianità lavorativa, gli spostamenti...

DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO gli rinfacciava il fatto che mandava il furgone a prenderli, e quindi...

P. M. – Ci spieghi, ci spieghi esattamente lei cos'ha saputo e da chi.

DICH. GIGLIO G. Da mio cognato, quello che mi ha detto: mi ha detto che questi dovevano ritornarglieli indietro, in quanto il BOLOGNINO mandava il furgone a prenderli, e quindi avrebbe avuto dei costi.

P. M. – Mandava il furgone indietro a prenderli. Il furgone ..

DICH. GIGLIO G. – Faceva partire un furgone da Montecchio con gli operai su, ma un'impresa funziona così.

P. M. – Certo. E chi la metteva, la benzina?

DICH. GIGLIO G. – La benzina, la metteva il BOLOGNINO. Che poi gli veniva... per questo non riconosceva. Lui si giustificava che non riconosceva la Cassa Edile e il buono pasti in quanto aveva dei consumi con il furgone.

P. M. – Lei si è fatto portatore delle esigenze di CURCIO rispetto a BOLOGNINO? Ne avete parlato?

DICH. GIGLIO G. Non l'ho capita adesso, signor Pubblico...

P. M. – Quando lei ha ricevuto le lamentele, come le possiamo definire?, i racconti di CURCIO su questi temi, ha parlato con BOLOGNINO di questo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, gliel'ho accennato e mi ha detto che avrebbe sistemato mio cognato: però mio cognato mi ha detto che non è mai stato fatto. Poi, francamente...

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Io insisto nel dire che le contestazioni non erano corrette, non erano né pagina 110 né 120>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Avvocato, se mi dà un attimo, glielo faccio...>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<La contestazione va fatta prima in maniera corretta, con la pagina dalla quale si fa la contestazione>>.

PRESIDENTE

<<Mi pare di capire che la contestazione è corretta; è l'indicazione della pagina che è sbagliata e non le consente di andarla a verificare>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Adesso lo verifichiamo>>.

PRESIDENTE

<<Quindi è un problema di riscontro. Non possiamo dire ancora che la contestazione non sia corretta. Lei deve andare a controllare e non ho potuto ancora controllare, perché la pagina, l'indicazione non è corretta. Vogliamo permettere all'Avvocato di fare questo riscontro?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Rinunciamo, Presidente. RICHICHI non era dipendente, poi provve... Non è che possiamo fermare>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Anche su CURCIO>>.

PRESIDENTE

<<Se ex post si dovesse verificare che questa contestazione è sbagliata, non ne teniamo conto>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Sì, esatto>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei, nell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016, pagina 44, ha menzionato un ulteriore personaggio, che era dipendente (questo mi interessa, invece) di BIANCHINI, sempre in queste forme di assunzione su indicazione di BOLOGNINO. Si ricorda un altro nome?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, il nome, non lo ricordo. E' stato in carcere con me a Bologna, che poi è uscito ai domiciliari.

P. M. – Ci può riferire altro su questo soggetto? Parentele.

DICH. GIGLIO G. – E' di giù, è di giù e abita a Montecchio Emilia.

P. M. – Io le contesto che a pagina 44 lei ha parlato di BELFIORE Gaetano, figlio di BELFIORE...

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, sì, sì.

P. M. – E' un altro soggetto rispetto a quello che lei ho menzionato, che è stato in carcere, immagino.

DICH. GIGLIO G. – Sì. No, no, no, ho parlato anche di BELFIORE, infatti, se lei si ricorda, ci sono dei particolari che ho raccontato.

....

P. M. – Riprendiamo con BELFIORE Gaetano. GIGLIO, ci riferisca quello che sa su questo soggetto in relazione al rapporto con BIANCHINI.

DICH. GIGLIO G. – Quando ha preso il lavoro, BOLOGNINO, con la ditta BIANCHINI, gli fu chiesto proprio da Nicolino Grande Aracri di assumere il genero BELFIORE, che poi è stato assunto, è stato assunto dalla ditta BIANCHINI. E infatti portava alcune notizie giù tra il BOLOGNINO e Nicolino Grande Aracri.

P. M. – Com'è andata la... ci dica intanto se ci sono legami di qualche tipo, di parentela anche acquisito, tra BELFIORE e Grande Aracri Nicolino.

DICH. GIGLIO G. – Sì. BELFIORE ha preso una figlia di Grande Aracri Nicolino.

P. M. – Ha "preso", nel senso l'ha sposata? Erano fidanzati? Questo intende?

DICH. GIGLIO G. – Erano fidanzati.

P. M. – Come arriva BIANCHINI...? Ce lo spieghi bene nei vari passaggi: chi chiede cosa? Come arriva BIANCHINI a BELFIORE, ad assumere BELFIORE?

DICH. GIGLIO G. – E' stato chiesto da Nicola Grande Aracri a BOLOGNINO l'assunzione del genero BELFIORE.

P. M. – D'accordo. E BOLOGNINO cos'ha fatto?

DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO ha portato i documenti di BELFIORE a BIANCHINI e ha fatto partire l'assunzione.

P. M – E lei sa cos'ha detto BOLOGNINO a BIANCHINI per quest'assunzione? Gli ha spiegato chi era BELFIORE?

DICH. GIGLIO G. – Penso di sì. Francamente, non me l'ha detto BOLOGNINO. Io penso di sì.

P. M. – Lei, a pagina 45 dell'interrogatorio dell'11 luglio, ha dichiarato: "In alcuni incontri che ho avuto con il Grande Aracri Nicolino, a BOLOGNINO gli fu chiesto di assumere il genero perché fidanzato della figlia. BIANCHINI l'ha assunto. BOLOGNINO gli ha spiegato chi era". E io le ho chiesto: "Inteso la parentela che aveva con Grande Aracri gli ha spiegato?". E lei ha detto: "Sì".

DICH. GIGLIO G. Ma lei dice a BIANCHINI, se gli ha spiegato chi era?
P. M. – Sì. Se BOLOGNINO ha spiegato a BIANCHINI, quando ha fatto assumere BELFIORE, chi fosse BELFIORE rispetto a Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Mi ricordo, signor Pubblico Ministero, perché il BIANCHINI non aveva più bisogno di dipendenti, e quindi è stata fatta una forzatura per quel dipendente. Ricordo bene.
P. M. – Conferma le dichiarazioni che ha reso?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, confermo, sì.
PRESIDENTE
<<Sarebbe BELFIORE chi, questo?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Gaetano, figlio di Giuliano>>.
PRESIDENTE
<<Figlio di...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Giuliano>>.
PRESIDENTE
<<Non è un imputato?>>.

2.I.13. L'esame degli imputati

Sottopostosi ad esame alle udienze del 9 e dell'11.5.2017, BOLOGNINO Michele ha affermato di aver conosciuto BIANCHINI Augusto per questioni lavorative verso la fine del 2011, "*Io conosco con GIGLIO Giulio e il geometra Serio Luigi, che doveva fare un lavoro al cimitero di Finale Emilia. E Serio Luigi... lui aveva parlato con il geometra di GIGLIO per questo lavoro e Serio Luigi mi aveva chiamato, a me, e ho conosciuto il Signor BIANCHINI*" aggiungendo che il lavoro al cimitero non venne eseguito immediatamente ma venne ripreso in seguito del terremoto. Successivamente ebbe modo di presentare a BIANCHINI anche DILETTO Alfonso per una fornitura di ferro per un cantiere di Parma per IREN. I tre si incontrarono, ma la trattativa non andò in porto.
A dire dell'imputato a seguito del terremoto del 2012 BIANCHINI lo contattò poiché necessitava di 8-9 carpentieri. BIANCHINI non poteva ottenere il lavoro poiché non poteva darlo in subappalto, mentre lui non poteva averlo poiché la sua società, la CT VRABIE non aveva il DURC regolare. Per questo, gli operai (circa 12-13) vennero assunti direttamente da BIANCHINI.
Quest'ultimo sapeva, a partire dal mese di ottobre del 2012 che lui era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il 70% delle persone che fece assumere a BIANCHINI erano persone che lavoravano con Edil Locri e Moschetta Costruzioni. Tra queste vi erano: Perrone Pietro che lavorava con lui dal 2006, Colosimo Salvatore che lavorava con lui dal 2006, Doda Altin e gli altri tre fratelli Altin che lavoravano con lui dal 2006-2007, ALLELUIA Lauro, CURCIO Domenico, Procopio Giovanni (i cognati di GIGLIO), SCHIRONE Graziano che lavorava con lui dal 2006. Le uniche persone che non avevano lavorato in precedenza con Bolognino erano Balzano e Chiaro, due napoletani che conoscevano ALLELUIA.

In merito a BELFIORE Gaetano, l'imputato ha dichiarato di averlo conosciuto fuori Gualtieri, poiché suo padre lavorava con Acerbi e gli chiese se avesse lavoro per suo figlio.
BIANCHINI non sapeva che BELFIORE Gaetano era fidanzato con la figlia di GRANDE ARACRI, anzi, in quel momento, a dire dell'imputato, non lo sapeva nemmeno lui.
I geometri della BIANCHINI si lamentarono del fatto che BELFIORE Gaetano non lavorasse correttamente tanto che fu lui stesso a farlo licenziare. GRANDE ARACRI Nicolino non lo contattò dopo il licenziamento del genero. Di certo BELFIORE Gaetano non riceveva un trattamento privilegiato per quanto attiene al pagamento: *"Anche quando ho fatto i conteggi dei prezzi che ho pagato, come ho pagato gli altri operai, ho pagato a lui, non è che lui aveva un modo riservato per prendere... la stessa cosa"*.
BOLOGNINO non sa se esistessero rapporti tra la società Edil Cutro (con cui la Moschetta ebbe rapporti lavorativi) e la BIANCHINI COSTRUZIONI e se quest'ultima fosse in possesso di SOA.

Gli operai, ha spiegato BOLOGNINO, venivano pagati in busta paga da BIANCHINI; gli venivano corrisposti sia i contributi che la Cassa Edile. Lui, invece, pagava le ore fuori busta "in nero". Provvedeva anche a pagare il gasolio per il trasporto degli operai su un furgone che aveva messo a disposizione. L'orario di lavoro era circa dalle sette e mezzo fino alle 18-19. Inizialmente avevano lavorato anche qualche domenica fino alle 14, ma gli operai venivano pagati il doppio. Anche lui qualche volta andò a lavorare di domenica (cfr. ptogressivo 1101 e 1142 RIT 2366 ove si evince la sua presenza su un cantiere.)

In riferimento ai cantieri in cui lavoravano i suoi operai, l'imputato ha sostenuto che l'organizzazione dei lavori era gestita dai geometri della BIANCHINI e delle altre società presenti sul cantiere. Il conteggio delle ore di lavoro veniva effettuato a fine giornata lavorativa dal geometra e dal responsabile del cantiere. Il pagamento degli stipendi dei suoi operai che lavoravano con BIANCHINI avveniva in busta paga tramite bonifico o assegno circolare.
Nell'ambito dei rapporti lavorativi con BIANCHINI, veniva trattato come qualunque altro fornitore; addirittura si lamentò con BIANCHINI dei prezzi al metro che lui riteneva essere troppo bassi, avendo saputo che agli altri fornitori dava cinquanta centesimi in più, anche se BIANCHINI gli aveva garantito di pagarlo esattamente allo stesso prezzo. BIANCHINI gli fece anche pagare (1800 euro) la riparazione del pulmino che aveva messo a disposizione degli operai per il loro trasporto. Tutti i lavoratori che presentò a BIANCHINI effettuarono la visita medica.

Con specifico riferimento alla questione dei "buoni pasto", BOLOGNINO ha sostenuto che gli vennero consegnati solo 12 buoni pasto nel mese di dicembre.

Quanto alle fatturazioni per operazioni inesistenti, il BOLOGNINO, dopo alcune indecisioni, ha dichiarato che fu BIANCHINI a volere che le fatture venissero emesse da GIGLIO *"poiché GIGLIO aveva avuto rapporti con BIANCHINI, aveva fatto dei trasporti per BIANCHINI nel passato"*. In relazione al meccanismo, l'imputato, con qualche difficoltà ha spiegato che:

- le due fatture (di cui una proveniente dalla GIGLIO s.r.l. e una dalla TRASMOTER), di cui ha ammesso la falsità, erano state emesse nei confronti di BIANCHINI;
- BIANCHINI aveva effettuato il bonifico a GIGLIO;
- GIGLIO lo aveva chiamato dicendogli che i soldi glieli avrebbe portati FLORO VITO Giuseppe, in contanti, affinché pagasse gli operai: *"A me, i soldi, GIGLIO mi chiama che me li portava FLORO VITO Giuseppe" "In contanti. Come me li... In contanti, perché dovevo pagare gli operai, mica li potevo pagare in assegni gli operai? Erano ore in nero e dovevo pagarli in contanti, gli operai "*
- la ripartizione del denaro avveniva in questo modo: *"Lui dà un certo numero di operai a BIANCHINI per farli lavorare nel cantiere di BIANCHINI ed ogni operaio costa astrattamente (23 euro) , 23 euro è ciò che BIANCHINI deve dare a BOLOGNINO, però di quei 23 euro BIANCHINI trattiene ciò che eroga direttamente a favore degli operai (busta paga, contributi, Cassa Edile..) e BOLOGNINO veniva data la differenza tra 33 euro e il prezzo pagato da BIANCHINI agli operai per le ore in bianco + 23 euro per le ore in nero. Di questi soldi, BOLOGNINO ne dava una parte agli operai e una parte la tratteneva. "C'era un operaio che prendeva 10 euro l'ora, c'era un altro operaio che prendeva 12 euro l'ora, c'era un altro operaio che prendeva 13 euro l'ora, e io ci guadagnavo i soldi ad arrivare a 23. Però c'avevo le spese del gasolio"*
- quanto all'IVA, quella relativa alla fattura emessa dalla GIGLIO s.r.l., venne tenuta tutta GIGLIO, mentre quella relativa alla fattura emessa dalla TRASMOTER, pari a circa 6000 euro, venne trattenuta per metà da GIGLIO e per metà da lui.

La ragione del passaggio del denaro alla TRASMOTER stava nel fatto che BIANCHINI non avrebbe dato denaro in nero a BOLOGNINO: *"Che mi dovevano arrivare i soldi che erano in nero nelle buste paga, la rimanenza che rimaneva dei soldi. Rimanevano 20-30.000 euro: me li doveva dare BIANCHINI a me, questi soldi; come me li dava se non faceva la fattura, GIGLIO? Se non faceva la fattura GIGLIO, non mi poteva dare i soldi, BIANCHINI. Mica me li dava in contante, BIANCHINI".*
A dire dell'imputato, le buste paga gli arrivavano dall'ufficio di BIANCHINI (ha aggiunto di avere parlato "anche con la moglie del signor BIANCHINI") affinché potesse controllare quante ore venivano pagate e verificare quante ne rimanevano "in nero" da dover pagare; ogni operaio segnava su un foglietto di carta le ore fatte, e si recava da lui per dirglielo.

Già dopo l'esame del Maresciallo Costantino l'imputato aveva reso spontanee dichiarazioni in merito ai buoni pasto, negando l'attività estorsiva ed il suo ruolo di membro di spicco di un sodalizio di stampo mafioso:
"Vi volevo solo... perché avrei tante cose da dire sulle ore, però poi, nel mio interrogatorio che farò, dirò come sono andate le cose sulle ore in nero e le ore pagate a 23, però volevo dire solo una cosa sulla Cassa Edile adesso. Signor Presidente, la Cassa Edile, gli operai la prendevano. Se hanno cominciato... io ho cominciato a lavorare con il signor BIANCHINI ad agosto, la Cassa Edile gli arrivava, agli operai, a dicembre. La Cassa Edile era, partendo da 70 euro, massimo di 300 euro, 400 euro, perché noi, con il signor BIANCHINI... io, gli operai, glieli ho mandati dal 8-9 agosto fino a dicembre, perché la Cassa Edile in edilizia viene pagata ogni sei mesi, viene pagata ad agosto... a dicembre e ad agosto. E potevo

guadagnare, signor Presidente, 2.000 euro. Va beh. Poi mi viene contestato quarantadue buoni pasto, signor Presidente, che ogni buono pasto costa 5 euro e 60. Prima di tutto che sono nominativi e ogni operaio c'aveva, che sono circa 300 euro. Io in questo processo vengo accusato di associazione mafiosa, capo promotore di un'associazione, presunto associazione, che sento parlare da quasi più di un anno, e anche lei, signor Presidente, e tutti i Giudici, di centinaia di milioni di euro. Di milioni di euro, ho sentito parlare in questo processo. Io, che ero capo promotore di tutto, andavo a guadagnare su un operaio , mi prendevo il buono pasto di 5 euro 60, quando erano quarantadue buoni pasto, si parlava di quarantadue buoni pasto da 5 euro e 60 l'uno. E con la Cassa Edile neanche... non arrivavano a 2.000 euro. Questo era il guadagno che facevo io, signor Presidente. Io non penso di essere capo promotore di un'associazione come viene descritta qua, 'sto presunta associazione, che c'è un giro di soldi che mi fa impressione solo sentirlo parlare, e poi io andavo a fare... a guadagnare su un operaio 5 euro e 60 a buono pasto. Sono quarantadue buoni pasto, signor Presidente. Solo questo, poi le altre cose le dirò quando sarò interrogato. Grazie. E mi scusi".

BIANCHINI Augusto sottoposti ad esame all'udienza del 18.5.2017, ha innanzitutto sostenuto di avere conosciuto BOLOGNINO nell'autunno del 2011, prima del terremoto, quando il geometra di GIGLIO, SERIO Luigi, gli stava facendo un preventivo per i lavori nel cimitero di Finale Emilia, che erano stati affidati alla BIANCHINI COSTRUZIONI in subappalto. Dal momento che tale preventivo stava andando per le lunghe, BIANCHINI si recò un giorno presso l'ufficio di GIGLIO Giulio per lamentare, appunto, la lungaggine dei lavori. In quell'occasione nell'ufficio era presente BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giulio glielo presentò come un geometra e imprenditore che collaborava con lui.
L'imputato non ha negato di avere formalmente assunto operai di BOLOGNINO spiegando che si tratta di una pratica frequente nell'edilizia perché, non essendo possibile per un imprenditore che lavora in subappalto subappaltare ulteriormente i lavori, si ricorre a questo *escamotage* al fine di far svolgere parte dei lavori sub appaltati a ditte che si occupano specificamente di quell'attività.
La BIANCHINI COSTRUZIONI aveva infatti ricevuto dalla CMC di Ravenna il sub appalto per la realizzazione delle scuole di Finale Emilia, Mirandola e Concordia sul Secchia e dalla COOPSETTE di Reggio Emilia il sub appalto per la realizzazione della scuola di Reggiolo. I contratti di sub appalto prevedevano anche la realizzazione di opere specialistiche e, cioè, la posa dei cordoli, dei pavimenti, degli autobloccanti e la posa di calcestruzzo. La BIANCHINI COSTRUZIONI era un'azienda specializzata in movimento terra e infrastrutture e che disponeva di molti mezzi d'opera come escavatori e autocarri ma non anche di tanti manovali, muratori e operai; solitamente, quindi, concedeva questo tipo di lavori in sub appalto. In questo caso, tuttavia, lavorando già in sub appalto e non potendo sub appaltare a terzi, la BIANCHINI era ricorsa a questo *escamotage* tipicamente utilizzato nel settore edilizio, con il quale, appunto, vengono assunti operai dell'impresa che si occupa dei lavori che l'azienda in sub appalto non è specializzata a svolgere, aggirando così la normativa sugli appalti.
Nel caso di specie, BOLOGNINO era disponibile a mandare dodici-tredici suoi operai nei quattro cantieri delle scuole e a diventare, quindi, il responsabile dell'esecuzione dei lavori nel senso che, pur non operando formalmente in sub appalto, era comunque responsabile della

corretta esecuzione dei lavori nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Sostanzialmente BOLOGNINO, pur non risultando come sub appaltatore, si assumeva il rischio di impresa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI limitatamente alle opere che venivano svolte dai suoi dipendenti.
La BIANCHINI COSTRUZIONI assunse dunque una cinquantina di operai di BOLOGNINO specializzati nella posa di cordoli e autobloccanti, che andarono a lavorare nei cantieri delle scuole.
Quando si presentò la necessità di reperire operai specializzati in queste attività si rivolse a GIGLIO Giulio, perché era lui la persona in cui riponeva fiducia, e fu lo stesso GIGLIO Giulio ad indicargli BOLOGNINO come la persona che poteva essere in grado di fornirgli la manodopera di cui aveva bisogno. Per BIANCHINI affidare il lavoro a BOLOGNINO era come averlo affidato a GIGLIO Giulio.
Tra i nomi degli operai che assunse su indicazione di BOLOGNINO, BIANCHINI ha ricordato Lauro ALLELUIA e Perrotta; non ha invece ricordato se tra questi vi fosse anche BELFIORE
Delle assunzioni e dei licenziamenti se ne occupava l'ufficio personale perché l'impresa aveva più di 150 dipendenti e non poteva certo occuparsi personalmente delle assunzioni e dei licenziamenti di tutto il personale. BIANCHINI non sa se BELFIORE Gaetano sia stato licenziato o se il suo contratto di lavoro sia andato a scadenza naturale. Solitamente i contratti redatti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI prevedevano un periodo di prova, un successivo contratto a tempo determinato e, poi, eventualmente, un contratto a tempo indeterminato. I contratti di assunzione degli operai di BOLOGNINO erano tutti a tempo determinato, e non prevedevano un eventuale rinnovo a tempo indeterminato, ma erano esclusivamente finalizzati al compimento delle opere specialistiche nel cantiere delle scuole. Era BOLOGNINO ad indicare all'ufficio personale gli operai che la BIANCHINI doveva formalmente assumere, aggiungendo che il licenziamento avveniva nello stesso modo dal momento che gli operai erano solo formalmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma rispondevano a BOLOGNINO, il quale, in qualità di "*sub-appaltatore atipico*", era il responsabile del lavoro e aveva tutto il diritto di far lavorare operai che gli costavano meno o che gli rendevano di più e di licenziare gli altri. Il licenziamento quindi, così come l'assunzione, era ovviamente un atto posto in essere dalla BIANCHINI ma era BOLOGNINO ad indicare chi assumere e chi licenziare.
Dei licenziamenti, BIANCHINI e BOLOGNINO non avevano parlato in sede di trattative in quanto quella non era la mansione di BIANCHINI all'interno dell'azienda ma dell'ufficio personale, il quale, una volta terminati i lavori di specializzazione, aveva licenziato tutti gli operai di BOLOGNINO in quanto erano stati assunti solo per quel determinato cantiere e quelle determinate opere.

Il lavoro per l'ampliamento del cimitero di Finale Emilia era iniziato prima del sisma, ma si era poi interrotto a causa dello stesso; il preventivo per la realizzazione dei lavori doveva essere preparato da GIGLIO Giulio, il quale, dopo il sisma, riferì a BIANCHINI che conosceva un imprenditore che era disponibile a svolgere il lavoro. BIANCHINI accettò di incontrare SCOZZAFAVA e il suo geometra, di cui non ha ricordato il nome, ma che aveva già incontrato prima perché lavorava per una cooperativa per la quale BIANCHINI aveva già

svolto lavori in passato. BIANCHINI e SCOZZAFAVA stipularono un regolare contratto di sub appalto per l'esecuzione dei lavori di ampiamento del cimitero. Ciò che convinse BIANCHINI a fidarsi di SCOZZAFAVA e dalla sua impresa fu non solo il fatto che quest'ultimo gli era stato presentato da GIGLIO Giulio, ma anche che all'interno dell'impresa lavorava il geometra che già conosceva, che era un ragazzo di Crevalcore San Giovanni di cui aveva stima.

Il rapporto con SCOZZAFAVA alla fine si concluse per due principali motivi: il primo era che SCOZZAFAVA aveva un'enorme difficoltà a reperire i materiali, nel senso che i fornitori non li consegnavano in tempo; il secondo era legato al fatto che SCOZZAFAVA, che doveva presentare il primo SAL di 25.000 euro, presentò uno stato avanzamento lavori da 50.000 euro, chiedendo a Bianchini di accettare la fattura in modo da scontarla in banca e ricevere un po' di denaro per andare avanti con i lavori. BIANCHINI si rifiutò e concluse quindi il rapporto con SCOZZAFAVA, in quanto si era dimostrato inadeguato a svolgere i lavori concordati.

Dopo la conclusione del rapporto con SCOZZAFAVA il cantiere per l'ampliamento del cimitero di Finale Emilia si era fermato anche a causa del terremoto e i lavori erano ripresi verso la fine del 2011 con l'ex personale di BOLOGNINO, nel senso che, dopo i cantieri delle scuole, BIANCHINI aveva tenuto alcuni degli operai di BOLOGNINO e li aveva assunti alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

L'accordo con BOLOGNINO era che la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe fatto lavorare una dozzina di suoi operai nei cantieri delle scuole e che, ultimati questi ultimi, gli stessi sarebbero stati liberi e non avrebbero più lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI. Gli operai erano al corrente di questo accordo ma alcuni, dopo i lavori nei quattro cantieri delle scuole, gli chiesero se avesse bisogno di operai negli altri cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI e, così, assunse alcuni di loro in quanto avevano dimostrato particolari capacità e competenze.

Questi operai diventarono quindi lavoratori della BIANCHINI COSTRUZIONI a tutti gli effetti perché, quando ripresero i lavori nel cantiere del cimitero, il rapporto con BOLOGNINO, che era limitato ai soli cantieri delle scuole, era concluso e BOLOGNINO non aveva più nulla a che fare con il cantiere del cimitero di Finale Emilia e non la BIANCHINI COSTRUZIONI in generale.

La differenza tra i cantieri delle scuole e quello del cimitero di Finale Emilia in merito al lavoro degli operai di BOLOGNINO era, quindi, che i cantieri delle scuole erano un sub appalto mascherato (quindi gli operai di BOLOGNINO erano solo formalmente assunti dalla BIANCHINI ma rispondevano a BOLOGNINO), nel secondo caso non vi era nessun sub appalto mascherato - anche perché la BIANCHINI COSTRUZIONI non stava lavorando come sub appaltatrice ma come appaltatrice- e gli operai che BOLOGNINO aveva inviato nei cantieri delle scuole erano stati regolarmente assunti, senza che BOLOGNINO avesse più alcun tipo di rapporto con la BIANCHINI COSTRUZIONI.

Con riferimento ai cantieri delle scuole e al rapporto con BOLOGNINO Michele, BIANCHINI ha ribadito che gli operai furono scelti e mandati da BOLOGNINO, che in quel momento era di fatto l'imprenditore che si occupava delle opere specialistiche, che la BIANCHINI COSTRUZIONI non poteva formalmente concedergli in sub appalto. Verso la

fine dei cantieri delle scuole, BOLOGNINO gli chiese di essere formalmente assunto, ma BIANCHINI non accettò la proposta, spiegandogli, con una battuta, che era troppo vecchio e troppo grasso per posare autobloccanti; non avrebbe potuto assumerlo neanche come geometra perché la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva già i suoi geometri.

In merito ai lavori di urbanizzazione nei cantieri delle scuole, BIANCHINI prese accordi con BOLOGNINO appena prima dell'inizio dei lavori, quindi appena prima di agosto 2012.
BOLOGNINO, sub appaltatore di fatto, doveva eseguire le opere specialistiche e per ogni lavoro era stato pattuito un prezzo a metro quadro o a metro lineare in base al tipo di opera da svolgere. In più era prevista una voce "in economia", come è prassi in tutti i contratti di sub appalto perché potevano sempre emergere lavorazioni ulteriori o urgenze da svolgere in economia. Questo contratto di sub appalto di fatto era stato stipulato direttamente con la persona di BOLOGNINO e non con una delle sue società, proprio perché non era un contratto di sub appalto regolare. BOLOGNINO si era personalmente impegnato nei suoi confronti.
Nei cantieri c'era un tecnico della CMC o della COOPSETTE (ditte appaltanti); i tecnici della BIANCHINI COSTRUZIONI dirigevano i lavori nei finiti delle opere che erano state sub appaltate all'impresa di BIANCHINI; BOLOGNINO, invece, decideva in autonomia come organizzare il lavoro che gli competeva, rimanendo comunque responsabile del lavoro svolto dai suoi uomini.

Anche in ordine al meccanismo di pagamento degli operai BIANCHINI si è dimostrato sostanzialmente ammissivo, spiegando che la BIANCHINI COSTRUZIONI assumeva gli operai e che il loro costo era pari alla retribuzione per il lavoro svolto oltre ai costi di assunzione (busta paga, contributi, spese mediche ecc. come da contratto nazionale) BOLOGNINO emetteva, quindi, una falsa fattura alla BIANCHINI COSTRUZIONI e BIANCHINI la pagava in modo che BOLOGNINO ricevesse il denaro e pagasse poi i suoi operai formalmente assunti dalla BIANCHINI. La fattura, in realtà, veniva emessa dalle società di GIGLIO (la TASMOTER e la GIGLIO srl) e questo perché BIANCHINI si fidava di GIGLIO Giulio, avendo un rapporto fiduciario con lui, che gli aveva presentato BOLOGNINO, facendo da tramite tra loro. Gli operai di BOLOGNINO erano artigiani e volevano essere pagati come tali e quindi, oltre alla busta paga della BIANCHINI COSTRUZIONI, accettò di pagare false fatture a società di GIGLIO in modo che questi artigiani ricevessero un ulteriore compenso. In altri termini con le somme di denaro pagate alle società di GIGLIO, BOLOGNINO doveva retribuire gli operai in modo che gli stessi venissero pagati complessivamente come artigiani. Una parte della retribuzione veniva pagata in contante da parte di BOLOGNINO in seguito alla falsa fattura che GIGLIO emetteva nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Solo in seguito all'ordinanza del GIP scoprì che BOLOGNINO non aveva retribuito gli operai come era stato pattuito.

In sede di controesame il BIANCHINI ha confermato i concetti già espressi aggiungendo:
- che non aveva avuto il benché minimo sentore che BOLOGNINO potesse appartenere alla criminalità organizzata;
- che l'ingegner Caruso, che all'epoca collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, lo mise in guardia dicendogli di aver parlato con BOLOGNINO il quale gli aveva detto di aver

subito un periodo di reclusione. BIANCHINI rispose a Caruso che anche lui aveva avuto dei guai con la giustizia e aveva passato tempo in prigione e, malgrado ciò, era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. La chiacchierata finì in una risata e l'argomento non venne più affrontato. BOLOGNINO non raccontò né a lui né alla sua famiglia di aver scontato una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il fatto che tra i documenti della BIANCHINI sia stata rinvenuta la relazione della Prefettura sul conto di BOLOGNINO è spiegabile perché quando la BIANCHINI COSTRUZIONI ricevette l'interdittiva, nel provvedimento era comparso anche il nome di BOLOGNINO e quindi sua moglie aveva fatto ricerche sul suo conto: solo in quel momento erano emersi problemi che BOLOGNINO aveva avuto con la giustizia e le condanne che aveva subito;

- che gli operai inviati da BOLOGNINO avevano goduto dello stesso trattamento salariale degli altri dipendenti della BIANCHINI; non furono maltrattati sul lavoro, anzi, lavorarono così bene che alcuni di loro vennero poi assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI;

- che GIGLIO ha mentito perché non aveva mai ricevuto indietro soldi da BOLOGNINO Michele: le fatture da parte delle aziende di GIGLIO erano finalizzate al pagamento da parte di BOLOGNINO dei suoi operai;

- che il rapporto di sub appalto mascherato tra BOLOGNINO e la BIANCHINI COSTRUZIONI è durato complessivamente 2/3 mesi (agosto, settembre e ottobre), cioè il tempo necessario alla costruzione delle quattro scuole di Finale Emilia, Mirandola, Concordia e Reggiolo, che dovevano essere consegnate prima dell'apertura dell'anno scolastico; questi sono stati gli unici lavori che BOLOGNINO ha svolto per la BIANCHINI COSTRUZIONI;

- che ultimati i cantieri delle quattro scuole era cessato anche il rapporto con BOLOGNINO ma la BIANCHINI aveva assunto alcuni degli ex operai di BOLOGNINO per ultimare i lavori del cimitero di Finale Emilia, senza che vi fosse a monte un'ulteriore collaborazione con BOLOGNINO attuata mediante il meccanismo delle false fatturazioni. Il fatto che questi operai fossero stati veramente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI senza adoperare più il meccanismo della falsa fatturazione per le retribuzioni e senza la mediazione di BOLOGNINO è riscontrabile andando ad analizzare le buste paga, le quali erano aumentate di circa 500-1.000 euro a testa al mese. Ed invero, durante i mesi di agosto, settembre e ottobre le buste paga erano più basse (ma sempre nei rispetto dei minimi sindacali) perché il resto della retribuzione veniva elargito da BOLOGNINO attraverso il meccanismo di falsa fatturazione; nei mesi successivi, durante i lavori al cimitero di Finale Emilia, le buste paga degli stessi dipendenti erano più alte perché percepivano l'intera retribuzione in busta paga, essendo venuto meno il rapporto con BOLOGNINO e il meccanismo delle false fatturazioni.

- gli operai, come tutti gli altri dipendenti della BIANCHINI, si recavano in azienda al mattino con i propri mezzi e li prendevano il furgone dell'azienda per andare nei cantieri, senza utilizzare i propri mezzi e senza aver bisogno del rimborso del gasolio. Durante i cantieri delle scuole, alcuni operai di BOLOGNINO si recavano presso i cantieri con i loro mezzi o con il furgone di BOLOGNINO, che una volta rimase senza gasolio; in quei casi, era capitato che gli stessi chiedessero il rimborso spese. In seguito a tale richiesta, BIANCHINI aveva permesso agli operai di fare rifornimento al furgone di BOLOGNINO o alle loro macchine, ma gli aveva fatto firmare un buono. BOLOGNINO aveva sempre acconsentito e, alla fine del mese, BIANCHINI detraeva il conto del gasolio dal conto con BOLOGNINO;

12

- di non aver mai conosciuto ALELUIA Lauro prima che lo stesso arrivasse presso i cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI. Lauro ALLELUIA lavorava effettivamente nei cantieri ed era il referente del gruppo di operai mandati da BOLOGNINO; probabilmente BOLOGNINO lo utilizzava come caposquadra;
- che non gli vennero fatte pressioni per assumere BELFIORE Gaetano, e che non sapeva che fosse il fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI.
- che la Cassa Edile veniva pagata agli operai così come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, dei 23 euro che doveva pagare per ogni ora di lavoro di ogni dipendente di BOLOGNINO, detraeva i costi della Cassa Edile, del TFR, del gasolio e dei corsi di formazione perché questi costi erano a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI.

BRAGA Bruna sottopostasi ad esame alla udienza del 16.5.2017, ha dichiarato che, nell'ambito della BIANCHINI COSTRUZIONI, si occupava dell'amministrazione dal 2010; le sue principali mansioni erano quelle di occuparsi dei fornitori e di studiare i piani di rientro con i clienti insolventi. Aveva inoltre partecipazioni nella società DUEAENNE, di cui erano originariamente soci solo lei e il marito BIANCHINI Augusto. La società DUEAENNE era proprietaria di terreni e immobili che erano anche stati concessi in locazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Era stata assunta alla BIANCHINI COSTRUZIONI con un contratto da impiegata da molti anni, ma solo nel 2010 aveva iniziato a lavorare nell'amministrazione; prima di quella data si occupava del parco mezzi industriali curando tutto ciò che riguardava la manutenzione, i ricambi, i permessi di circolazione ecc. Oltre a lei e al marito Augusto, anche il figlio Alessandro aveva lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI per diversi anni, essendo stato assunto appena dopo il conseguimento del diploma. Quanto agli altri figli, anch'essi, nei periodi liberi dallo studio, lavoravano nell'azienda di famiglia.
Conobbe BOLOGNINO Michele alla fine del settembre 2012 perché doveva predisporre conteggi per alcuni operai che erano stati assunti dalla BIANCHINI per il periodo successivo al sisma. Il marito le aveva riferito che queste persone assunte dovevano essere pagate in parte in busta paga e in parte fuori busta, tramite una fattura che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva ricevere da GIGLIO o da BOLOGNINO. Costui le fu presentato dal marito che glielo indicò come il geometra di GIGLIO; BIANCHINI le chiese di occuparsi dei rapporti tra l'azienda e BOLOGNINO Michele. Quando conobbe BOLOGNINO non sapeva se BIANCHINI Augusto lo aveva conosciuto prima del terremoto o solo dopo; certamente dopo il terremoto le era capitato di vederlo negli uffici della BIANCHINI. BOLOGNINO aveva indirizzato molte persone alla BIANCHINI COSTRUZIONI che vennero assunte verso la metà di agosto, dopo che la BIANCHINI si aggiudicò i lavori di ricostruzione delle scuole.
Circa il meccanismo usato per l'assunzione dei dipendenti di altri imprenditori per simulare un contratto di appalto, l'imputata ha dichiarato che tale sistema non era usuale alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma non era neanche sconosciuto e, in particolare, era già stato utilizzato con alcuni artigiani, per lavori piccoli e brevi che la BIANCHINI, quando operava in sub appalto, non era in grado di compiere, essendo la stessa un'impresa di infrastrutture e movimento terra. L'imputata ha spiegato che, quando un'impresa edile lavora in subappalto non può subappaltare ulteriormente e quindi, se deve eseguire mansioni particolari che non sono consone al tipo di lavoro che l'impresa svolge, ricorre a questo metodo dell'assunzione dell'artigiano che svolge i lavori specialistici. L'artigiano viene formalmente assunto per

permettere allo stesso di entrare in cantiere e poi viene pagato in parte in busta paga e in parte con una fattura emessa dall'artigiano stesso. Nel caso di cui al capo 90, la fattura non è stata pagata né ai dipendenti direttamente né a BOLOGNINO perché l'accordo era che la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe ricevuto una fattura da GIGLIO e avrebbe pagato a quest'ultimo, il quale aveva il compito di far arrivare il denaro a BOLOGNINO. I pagamenti a seguito della fattura venivano fatti a GIGLIO perché era stato quest'ultimo a presentare BOLOGNINO al manto, che riponeva la sua fiducia in GIGLIO. BIANCHINI Augusto spiegò personalmente a BRAGA Bruna il meccanismo quando le chiese di occuparsi dei conteggi e delle retribuzioni dei dipendenti di BOLOGNINO. Effettuò i conteggi delle ore svolte dai dipendenti di BOLOGNINO in base ai documenti che gli vennero forniti dai tecnici di cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI, che erano incaricati di tenere questo tipo di contabilità. In base ai conteggi effettuati dai tecnici di cantiere, calcolava la differenza con le spese sostenute dalla BIANCHINI per l'assunzione degli operai (busta paga, benzina e quant'altro) e pagava il resto a BOLOGNINO tramite il meccanismo della falsa fatturazione emessa da GIGLIO. L'imputata ha confermato quanto detto al GIP (Pag. 6 dell'interrogatorio del 3 settembre 2013) e cioè che il manto Augusto le aveva dato indicazione di pagare i dipendenti di BOLOGNINO 23 euro lordi per ogni ora lavorata: ai dipendenti andava il netto in busta paga, poi veniva versata la Cassa Edile e la parte restante doveva essere emessa a pagamento della fattura della TRASMOTER di GIGLIO. Gli operai erano pagati 23 euro all'ora o 4 euro per i lavori a misura: ciò dipendeva dal tipo di lavoro che si doveva svolgere. BRAGA Bruna ha chiarito che sia i lavori ad ore sia quelli a misura venivano pagati in fattura; si faceva un calcolo globale in base ai conteggi tenuti dai tecnici di cantiere e si pagava un'unica fattura comprensiva sia dei lavori pagati ad ore sia di quelli pagati a misura. Questo pagamento in fattura era pari al conteggio complessivo di tutti i lavori svolti (a ore e a misura) decurtato di quanto già pagato direttamente agli operai in busta paga e dei costi che la BIANCHINI aveva sostenuto per l'assunzione degli stessi. In quel periodo i cantieri che venivano gestiti con questo meccanismo di appalto simulato erano solo i cantieri delle scuole, che richiedevano questo tipo di lavori specialistici, che la BIANCHINI COSTRUZIONI non eseguiva. Questo meccanismo di appalto simulato era già stato utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma sempre nei confronti di un singolo operaio, che era anche lo stesso che poi emetteva la fattura e riceveva il pagamento in nero: la BIANCHINI non aveva mai operato come con BOLOGNINO, pagando la fattura ad un soggetto diverso da quello che effettuava i lavori e, infatti, come si evince anche dalle intercettazioni telefoniche, a lei non piaceva particolarmente questo metodo di pagamento. Malgrado ciò non se ne preoccupò perché la BIANCHINI stava vivendo un momento particolare, in cui aveva necessità di finire tutti i cantieri delle scuole ed era quindi un periodo molto impegnativo.

Quanto alle buste paga, l'imputata ha dichiarato che le stesse venivano elaborate dalla Lapam di Mirandola, che le mandava via e-mail in azienda il 15 del mese e la BIANCHINI COSTRUZIONI provvedeva a stamparle e a pagare i contributi. Il primo mese mandò le buste paga anche a BOLOGNINO in modo che anche lui potesse prendere visione dei conteggi e potesse essere edotto della cifra per cui la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva ricevere la fattura per poter provvedere al pagamento della stessa. Non ha ricordato se la e-mail contenesse la documentazione delle varie voci o solo l'importo da fatturare, ma ha confermato che l'importo della fattura era pari al denaro in nero più il denaro che veniva pagato a metro.

Ha quindi confermato di sapere che la TRASMOTER era riconducibile a GIGLIO Giuseppe, anche perché aveva avuto a che fare con lo stesso quando vennero notificati alla BIANCHINI COSTRUZIONI i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi da parte della GIGLIO s.r.l. In quella vicenda, BRAGA Bruna era appena arrivata in amministrazione e il marito aveva appena avuto seri problemi di salute e così aveva dovuto risolvere il problema dei decreti ingiuntivi con l'aiuto di un legale. Non appena gli vennero notificati i decreti ingiuntivi da parte della GIGLIO s.r.l., si era recata presso l'ufficio di GIGLIO per trovare una soluzione, essendo già nel 2010 la BIANCHINI in un periodo di crisi e di scarsa liquidità tale da non potersi permettere il pagamento. Trovarono un accordo transattivo: innanzitutto l'importo del decreto ingiuntivo era superiore al debito perché nel frattempo la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato parte dei pagamenti e, quindi, l'importo del debito venne ridotto. La BIANCHINI pagò a rate il primo decreto ingiuntivo, debitamente ridotto, e pagò il secondo mediante la fornitura di materiale edile a GIGLIO.

Ha inoltre confermato che le era stato riferito che il denaro pagato tramite la falsa fatturazione serviva per pagare un importo superiore ai dipendenti di BOLOGNINO assunti dalla BIANCHINI e che, quindi, erano i dipendenti ad essere i destinatari finali del denaro pagato alla TRASMOTER
In merito al fatto che BOLOGNINO chiese di essere assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, l'imputata ha spiegato che fu il marito a raccontarglielo. Non si chiese perché BOLOGNINO, i cui operai lavoravano già per la BIANCHINI da due mesi, avesse chiesto di essere assunto solo alla fine di ottobre quando i lavori delle scuole stavano terminando. Non diede importanza alla cosa perché ritenne che il marito non avrebbe mai assunto BOLOGNINO dal momento che i cantieri delle scuole erano ultimati e quindi la sua assunzione non sarebbe stata utile all'azienda. Fu particolarmente felice del fatto che i cantieri delle scuole fossero giunti al termine. Da quel momento non ebbe più nulla a che fare con BOLOGNINO Michele.
I problemi con la giustizia e i precedenti penali di BOLOGNINO le erano sconosciuti fino al momento dell'interdittiva: dopo averla letta, fece infatti delle ricerche *on line* e trovò il documento della Prefettura sul conto di BOLOGNINO.
Ancora prima di sapere chi fosse BOLOGNINO, era tuttavia preoccupata per il meccanismo delle false fatturazioni messo in atto con GIGLIO perché questo sistema era già di per sé un'operazione grave e pericolosa e, in più, era stato messo in atto nello stesso periodo in cui si era verificata la vicenda legata all'amianto. Manifestò più volte questa sua preoccupazione al marito: le intercettazioni in cui gli esprime il suo dissenso infatti si riferiscono esclusivamente al meccanismo delle false fatturazioni, non alla preoccupazione legata all'appartenenza di BOLOGNINO alla criminalità organizzata. Tutte le intercettazioni telefoniche in cui si mostra preoccupata e critica nei confronti dell'operato della BIANCHINI, sono riferite al fatto che era scoppiata la vicenda dell'amianto e che contestualmente la BIANCHINI stava operando il meccanismo delle false fatturazioni. Queste, e non altre, erano le sue preoccupazioni. In merito a quanto dichiarato da BOLOGNINO durante il suo esame, e cioè che BIANCHINI non lo assunse non perché non c'era lavoro per lui ma a causa dei suoi precedenti penali, l'imputata ha ribadito che lei conobbe la situazione penale di BOLOGNINO solo dopo l'interdittiva e che, a suo parere, se BIANCHINI avesse rifiutato l'assunzione di

BOLOGNINO perché consapevole dei suoi problemi con la giustizia, avrebbe condiviso questo problema con lei; il fatto che il marito non le abbia riferito che BOLOGNINO aveva precedenti di criminalità organizzata significa, nella visione dell'imputata, che il marito era all'oscuro della situazione di BOLOGNINO e che non lo assunse in quanto non gli servivano più le sue mansioni.

Conobbe ALLELUIA che era stato individuato come capogruppo delle squadra di operai di BOLOGNINO; era infatti prassi della BIANCHINI individuare una persona per ogni gruppo di operai che lavoravano nello stesso cantiere e questa persona veniva incaricata di gestire gli altri operai e di consegnare loro i DPI e gli altri documenti.

Interrogata dal difensore l'imputata ha confermato che seppe che gli operai assunti erano di BOLOGNINO solo nel momento in cui dovette procedere al pagamento e cioè un mese dopo rispetto all'assunzione degli stessi e agli accordi presi con BOLOGNINO dal marito. Gli operai di BOLOGNINO erano infatti stati assunti dall'ufficio personale ed era il geometra direttore del cantiere che si occupava di conteggiare le loro ore lavorative. A lei arrivavano solo le buste paga già compilate e provvedeva a pagarle e ad effettuare i conteggi. Quando gli operai venivano licenziati, l'ufficio personale si occupava del licenziamento e lo comunicava alla Lapam, che era l'addetto all'elaborazione delle buste paga. All'ufficio amministrativo semplicemente non arrivavano più le buste paga e i nominativi degli operai licenziati. I conteggi arrivavano dal direttore del cantiere e contenevano l'elenco delle lavorazioni specifiche effettuate, che erano considerate al metro lineare. L'accordo con BOLOGNINO prevedeva il pagamento di 4 euro per ogni metro lineare e 23 euro all'ora per ciascun operaio per i lavori in economia, cioè per i lavori che si rendevano necessari in corso d'opera. Di tutto questo è possibile rinvenire traccia nei giornali di cantiere e nei prospetti che i geometri mandavano a fine mese, in cui sono specificate le ore di lavoro in economia e i metri lineari di lavorazioni eseguiti. Gli operai di BOLOGNINO hanno lavorato presso la BIANCHINI COSTRUZIONI con questo sistema per circa tre mesi, da agosto a ottobre; ultimati questi tre mesi alcuni si erano dimessi e ad altri era scaduto il contratto, poi non rinnovato. I lavori per cui sono stati assunti gli operai di BOLOGNINO erano lavori specialistici, in particolare la posa di cordoli e autobloccanti nei cantieri delle scuole di Mirandola, Concordia e Finale Emilia.
In relazione al meccanismo delle false fatture, l'imputata ha messo in evidenza che alla BIANCHINI COSTRUZIONI non erano mai stati restituiti soldi perché i conteggi, da lei stessa effettuati, erano calcolati in modo preciso, al centesimo e non erano mai sovrabbondanti. I dipendenti di BOLOGNINO, e quelli della BIANCHINI in generale, venivano pagati mediante busta paga, che veniva elaborata da un ente terzo e mandata alla BIANCHINI, che procedeva ai pagamenti. I bonifici venivano fatti alla fine del mese successivo a cui la busta paga si riferiva: la BIANCHINI faceva la distinta in home banking, spediva il denaro alla banca e poi la banca si occupava di "spacchettare" il denaro nei vari bonifici ai lavoratori. Ai nuovi dipendenti veniva dato un acconto dello stipendio per evitare che gli stessi rimanessero scoperti per due mesi; questo è il motivo per cui all'interno delle buste paga dei dipendenti di BOLOGNINO vi sono sempre gli anticipi. Nella busta paga venivano conteggiate le ore ordinarie di lavoro, le ore straordinarie, le eventuali ferie o i

permessi usufruiti, la Cassa Edile e la trasferta se il chilometraggio lo richiedeva. Tutti i dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, compresi gli operai di BOLOGNINO, godevano delle stesse modalità di pagamento. Quanto ai buoni pasto, l'imputata ha riferito che in quel periodo ebbero qualche problema con gli stessi perché la BIANCHINI stava attraversando un momento di mancanza di liquidità e i buoni pasto non venivano consegnati se non li si pagava in anticipo; quell'anno i buoni pasto relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre vennero consegnati solo a fine anno. I buoni pasto comunque erano nominali e quindi erano destinati ai dipendenti di BOLOGNINO anche se questi a fine anno non erano più lavoratori della BIANCHINI. Non ha saputo dire a chi furono consegnati materialmente i buoni pasto perché questo era compito dell'ufficio personale.

In merito all'intercettazione n. 1050 del 2 dicembre 2012 RIT 2571/2012, durante la quale dice al marito che il rapporto con BOLOGNINO è pericoloso perché se le forze dell'ordine avessero indagato avrebbero visto tutti gli accordi e tutti i lavori gli si sarebbero ritorti conto, l'imputata ha ribadito che con queste parole intendeva manifestare la sua preoccupazione al marito per via del meccanismo delle false fatturazioni instaurato con una persona di cui non sapevano nulla come era BOLOGNINO. Questa preoccupazione è stata manifestata dopo lo scoppio dello scandalo amianto in quanto temeva che, dopo tale vicenda, la BIANCHINI COSTRUZIONI sarebbe stata nel mirino delle indagini che avrebbero potuto scoprire anche il meccanismo di subappalto mascherato che era stato posto in essere tra la BIANCHINI e BOLOGNINO.

In merito ai video girati dal figlio Alessandro durante il colloquio con il Senatore Giovanardi in cui si parla delle false fatture e del gruppo dei cutresi, BRAGA Bruna ha spiegato che il discorso era relativo alle false fatture con BOLOGNINO, GIGLIO e gli altri soggetti menzionati nell'interdittiva e ha chiarito che ad un certo punto del discorso si è messa a ridere perché il marito ha menzionato una fattura con GIGLIO relativa al 2006-2007, sostenendo che si trattasse di una fattura regolare; ha riso perché era evidente che non si trattasse di una fattura regolare.

Ha infine spiegato di non essere stata a conoscenza di chi fosse BELFIORE Gaetano e di quali fossero i suoi rapporti di parentela con Nicolino GRANDE ARACRI. Ignorava anche chi fosse CURCIO Domenico; la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva anche un altro dipendente di nome CURCIO: negli anni questo nome non aveva mai destato in loro alcun sospetto.

A dire dell'imputata tutti i dipendenti di BOLOGNINO erano stati sottoposti alla visita medica e al corso di formazione della durata di quattro ore, che si era svolto in orario lavorativo regolarmente pagato. BOLOGNINO non partecipò a questo corso perché non era stato assunto dalla BIANCHINI.

BIANCHINI Alessandro, sottopostosi ad esame il 16.5.2017 ha premesso che era il direttore tecnico del cantiere delle opere di urbanizzazione EST. Oltre alle sue mansioni di direttore tecnico, svolgeva anche una funzione di coordinamento logistico che consisteva nel radunare ogni sera tutti i direttori di cantiere per programmare i lavori del giorno seguente e in particolare per suddividere nei vari cantieri il lavoro dei dipendenti e dei mezzi. Durante queste riunioni serali aveva sentito parlare di BOLOGNINO da BIANCHINI Augusto e dal

geometra Ricci, che era direttore tecnico presso il cantiere delle scuole, e aveva saputo che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva sub appaltato a BOLOGNINO le opere di carpenteria e di posa di cordoli e autobloccanti nel cantiere delle scuole. Approfondì il rapporto tra la BIANCHINI e BOLOGNINO solo dopo aver letto l'interdittiva e solo in quell'occasione seppe che il lavoro affidato a BOLOGNINO era un sub appalto mascherato. La BIANCHINI COSTRUZIONI non eseguiva certe tipologie di opere e quindi, quando lavorava in sub appalto, assumeva personale che fosse in grado di eseguire tali lavori e poi, a fine lavoro, effettuava una contabilità a misura da cui deduceva i costi delle assunzioni, degli stipendi, dei contributi e del TFR e pagava il conguaglio al "sub appaltatore mascherato" tramite fattura. La fattura veniva emessa dall'impresa a cui era stato sub appaltato il lavoro: nel caso di specie, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ricevuto la fattura da GIGLIO ma ciò l'imputato seppe solo in un secondo momento, in seguito all'operazione *AEMILIA*. Non verificò mai, neanche a posteriori, che gli uomini mandati da BOLOGNINO e assunti dalla BIANCHINI fossero *ex* dipendenti di un'azienda di BOLOGNINO perché questo dettaglio era irrilevante dal momento che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva stipulato un contratto di "somministrazione di manodopera" con la persona di BOLOGNINO e con lui soltanto. Non era la prima volta che la BIANCHINI COSTRUZIONI ricorreva a questo escamotage che, sebbene scorretto, è molto utilizzato nel settore degli appalti e dell'edilizia.
Circa Lauro ALLELUIA, BIANCHINI Alessandro ha riferito di averne sentito parlare più volte negli uffici della BIANCHINI e di aver anche saputo che lo stesso venne assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla fine del 2012, per lavorare al cantiere del cimitero di Finale Emilia.

ALLELUIA Lauro, sottopostosi ad esame all'udienza dell'8.6.2017 nel corso del suo articolato esame ha, nella sostanza, sostenuto:
-di avere iniziato i suoi rapporti di lavoro con BOLOGNINO Michele a fare data dal 2007-2008 instaurando altresì contatti con i quattro fratelli Doda, Perrotta e Colosimo,
- che nel 2012 venne assunto insieme a Perrotta e Colosimo dalla BIANCHINI dopo avere svolto regolare visita medica, come tutti gli altri lavoratori;
- che svolgeva il ruolo di capocantiere rapportandosi con il Geometra Ricci e Rocca Tiziano; sui cantieri vi erano rigidi controlli;
- che sui cantieri, in cui venivano effettuate lavorazioni di carpenteria, gli orari di lavoro erano talvolta dettati dalla urgenza della consegna, soprattutto in relazione ai cantieri delle scuole; talvolta si era lavorato anche il sabato e la domenica, ma non diversamente dagli altri operai delle altre imprese impegnate sui cantieri;
- che i pagamenti degli operai erano gestiti dalla BIANCHINI che pagava mediante bonifico, salvo le ore di straordinario che venivano pagate in "nero "da BOLOGNINO;
- che nessuno degli operai si era mai lamentato, anche perché avevano tutto rimborsato ed eventuali errori sui conteggi venivano sempre risolti;
- che sebbene BOLOGNINO si lamentasse con lui dello scarso guadagno non aveva mai trattenuto i buoni pasto, così come la casse edile, sempre pagata agli operai;
- che la discussione con Colosimo nel capannone era dovuta ad una mera incomprensione poi risolta;

- che nessuno gli aveva detto che nel cantiere dove aveva fatto la gettata di magrone era stato ritrovato amianto; anzi è stupito del fatto che nessuno gli abbia offerto protezione impedendogli di entrare in quel luogo;

Infine, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine hanno escluso che il loro contributo alla attività di falsa fatturazione, pure ammessa, sia stato fornito nella consapevolezza di un qualsiasi legame con i fatti contestati al capo 90.

3.1.14. I testimoni e la documentazione a difesa

In merito agli orari di lavoro e alla paga dei dipendenti è stato sentito, come teste indotto dalla difesa BIANCHINI, Telpo Luca, geometra di cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. udienza 05.09.2017). Egli ha riferito che i dipendenti della BIANCHINI erano tutti soddisfatti del loro datore di lavoro, anche se ovviamente non tutti percepivano lo stesso stipendio ma questo dipendeva dalla qualifica e dalle mansioni svolte. Gli orari di lavoro dipendevano dal periodo e dal lavoro da svolgere ma in generale erano gli orari di lavoro comuni delle imprese edili. Vi erano poi ovviamente periodi in cui si lavorava di più e periodi in cui si lavorava di meno. Gli orari di lavoro erano decisi dall'ufficio personale, da Alessandro BIANCHINI e BRAGA Bruna. Il teste ha riferito che di domenica non si lavorava, a meno che non vi fossero esigenze particolarissime; negli anni in cui ha lavorato il teste ciò può essere accaduto un paio di volte. Durante il controesame il teste ha riferito che il suo stipendio era congruo e forfettizzato, concordato con il datore di lavoro. Non ricevette mai pagamenti in contanti dalla BIANCHINI. Nella gestione dei cantieri affidatigli capitò che la BIANCHINI si servisse di altre ditte in subappalto. In tali casi l'organizzazione del lavoro dipendeva dall'entità del lavoro che queste svolgevano.

Il teste Arifi Alinafi, anch'esso dipendente della BIANCHINI, specializzato in movimento mezzi, ha dichiarato che nell'ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma i ritmi di lavoro erano frenetici a causa dell'urgenza e quindi capitava che si lavorasse per 10 ore o il sabato o la domenica anche se la domenica si lavorava molto raramente. Oltre ai lavori di movimento terra, nei cantieri venivano svolti anche altri lavori come lavori di carpenteria, che erano svolti da ragazzi che rispondevano a Lauro ALLELUIA, il quale indicava loro le mansioni da eseguire. Questi operai arrivavano in cantiere e lavoravano in squadre diverse dispetto ai dipendenti impiegati nei lavori di movimento terra; ognuno svolgeva indipendentemente il proprio lavoro, ovviamente con un minimo di coordinamento. Questi carpentieri non avevano nulla di particolare, lavoravano in condizioni di sicurezza come gli altri, con orari di lavoro simili a quello degli altri che si occupavano di movimento terra. La sua retribuzione dipendeva dalle ore di lavoro svolte; la paga era di circa 1.600/1.900 euro. Il teste ha riferito di non aver mai sentito o ricevuto lamentele da parte dei carpentieri del cantiere.
Sono poi stati sentiti come lavoratori BELFIORE Nicola, COLOSIMO Salvatore, PERROTTA Pietro, DODA Altin che, nella sostanza, hanno confermato che ogni aspetto del rapporto di lavoro si era svolto nella più assoluta normalità.
Parimenti confermative del rispetto della disciplina giuslavoristica sono state le testimonianze rese dall'allora medico competente della BIANCHINI COSTRUZIONI, Dott. Poletti, e

dall'allora responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, Dott. Pignatti, sentiti all'udienza del 5 settembre 2017, così come quelle di Oddolini, Massari e Vitale, dipendenti della società Lapam incaricata di gestire le buste paga dei lavoratori sentiti alla medesima udienza. Anche il Geometra Ricci, escusso alla udienza del 27.6.2017 ha reso testimonianza rassicurante sul corretto e regolare svolgimento del lavoro.
La difesa BIANCHINI ha poi versato in atti copiosa documentazione concernente le buste paga distinte di pagamento, contratti di lavoro, visite mediche, formazione in materia di sicurezza, distinte di versamento della Cassa Edile.
Rispetto a queste testimonianze e a questa documentazione, qui sinteticamente riassunte e indicate, si tornerà nel paragrafo successivo

2.1.15. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 90
Descritte le prove assunte in dibattimento è ora possibile procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati in ordine ai due reati loro rispettivamente contestati.
A tale scopo si prendono le mosse dal capo di imputazione 90.

Le contestazioni ad esso afferenti traggono origine dai fatti verificatisi all'indomani dei tragici eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che colpirono, principalmente, la parte settentrionale della provincia di Modena.
E', invero, fatto notorio, che un evento drammatico come il terremoto, rappresenti per le organizzazioni mafiose l'occasione per radicare i propri interessi criminali nella vita socio-economica del territorio. Esse, infatti, sfruttando la distruzione e la morte, nonché la compiacenza di una parte "apparentemente sana" della politica e della imprenditoria locale, riescono infatti ad insinuarsi subdolamente nei lavori per la ricostruzione, attirate dagli ingenti flussi di denaro stanziati a tale scopo.

Il processo e le prove acquisite hanno permesso di accertare che anche l'associazione 'ndranghetista emiliana è riuscita ad infiltrarsi nelle opere di ricostruzione post sisma, grazie alla collaborazione creata tra uno dei promotori della associazione, BOLOGNINO Michele, e l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).
Tutto ciò, ovviamente, sul presupposto rappresentato dal profondo radicamento del sodalizio nel tessuto socio-economico emiliano, grazie al quale il sodalizio è riuscito ad avvicinare, trattare e condurre affari con imprenditori locali che, tutt'affatto immuni e sopraffatti dal fenomeno mafioso, lo hanno sfruttato per il proprio vantaggio, prestandosi, a loro volta, a fornire un'utilità strumentale al sodalizio criminale, in un'ottica di reciprocità.

Va peraltro evidenziato che l'associazione mafiosa emiliana non era affatto nuova a manifestazioni di interesse per le opere pubbliche di ricostruzione post sismica.
Il riferimento va alle conversazioni telefoniche intercettate nel 2009 nell'ambito delle indagini in corso a quella data, dimostrative dell'interesse manifestato da SARCONE Gianluigi per il reperimento di lavori di ricostruzione successivi al terremoto de L'Aquila, fornendo così uno spunto investigativo fondamentale per lo sviluppo dell'indagine convenzionalmente denominata Idra (cfr. Maresciallo Bentivoglio udienza 14.10.2016). Lo stesso dicasi del coinvolgimento di LAMONACO in quei lavori di ricostruzione, elevato da SARCONE

Nicolino a vero e proprio esempio della discriminazione della comunità cutrese in atto a Reggio Emilia (cfr. Cap. XIV, LOMONACO)

Taluni passaggi di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, certificano poi un chiaro interesse per le opportunità di guadagno successive al terremoto che aveva sconvolto l'Emilia nel 2012:

Prog. n. 4958 RIT 306/12 del 29 maggio 2012:

BLASCO: A Mirandola è caduto un altro capannone.
VALERIO: Ah...
BLASCO: Vedi di tenerci buono Claudio, vedi...
VALERIO: Infatti, vedo... Eh, che andiamo a lavorare, là...
BLASCO: Ah sì, cominciamo a farci un giro.

Prog. n. 505 RIT 306/12 del 31 maggio 2012:

VALERIO: Comunque, ce ne sono disastri là, Gaeta'. Vedi i capannoni...
BLASCO: Eh lo so, sì...
VALERIO: Sfasciati a terra. (voci sovrapposte) Dice che mo'... Dice che mo' stanno facendo una proposta per farli tutti in legno, Gaeta'.
BLASCO: Magari!
VMA: Sarebbe buono!
BLASCO: Magari.
VALERIO: Eh, dobbiamo preparare tutte le società. Tutta la documentazione delle società.
BLASCO: Magari... Ah sì, eh? Te l'ho detto che a me, domani mattina... viene uno che mi ha chiesto di fare 10 case di legno.
VALERIO: Prepariamo l'AMPA, prepariamo... la B&V, prepariamo...
BLASCO. Ah si, eh?
VALERIO: L'LG, prepariamo..
BLASCO: Tutto, tutto... tutto il mondo, vedi se vi...
VALERIO: Dobbiamo preparare 4 o 5 società.
BLASCO: Certo. VALERIO: 4 società, di sicuro.
BLASCO: Secondo me... dobbiamo iniziare a lavorare. E dobbiamo andare che già un paio di cutresi sono già andati prima di noi! E noi paghiamo... e quelli vanno.. Io, mo', oggi...
VALERIO: Mo'... si, Gaeta'... vai tranquillo, Gaeta', che dove stanno noi non abbiamo bisogno né di questo, né di quello... Vai tranquillo..
BLASCO: Speriamo. Claudio sta...
VALERIO: Vai tranquillo...

Non solo.

Già in altre occasioni il sodalizio aveva manifestato un significativo interessamento per gli appalti pubblici.
Sul punto il maresciallo Costantino ha tratteggiato alcuni punti salienti della collaborazione tra importanti esponenti dell'associazione, quali GIGLIO Giuseppe e il fratello Giulio, e la impresa ELLEDUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme (CZ), risultata contigua alla cosca Iannazzo-Ciampà, appartenente criminalità organizzata di Lamezia Terme.
Detta collaborazione, emersa nel 2011, si era sviluppata nell'ambito dei lavori di costruzione della nuova tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI), ed era proseguita con l'appalto per la costruzione del nuovo terminal dell'Aeroporto Marconi di Bologna.
Peraltro, per quanto riguarda il primo appalto, le indagini si erano intrecciate con quelle del ROS Carabinieri di Padova, che stava monitorando la ELLEDUE nell'ambito di altro procedimento penale incardinato dalla DDA di Venezia, in ragione delle sue relazioni con esponenti 'ndranghetisti localizzati in Veneto.

La vicenda ora sintetizzata consente di comprendere su quali presupposti storici e su quali dinamiche criminali si è articolata la vicenda contestata al capo 90. Innanzitutto, essa, come detto, è rappresentativa dell'interessamento del sodalizio all'acquisizione di commesse pubbliche da parte del sodalizio emiliano, come peraltro dimostrato, senza mezzi termini, dalle parole di GIGLIO che, nel corso di una conversazione telefonica (prog. 26167 RIT 1107/11) intrattenuta con il suo "omologo" Aversa De Fazio, dice espressamente che si sta concentrando sugli appalti pubblici:
GIGLIO: e gli devo mettere una cinquina di macchine, infatti adesso ho iscritto i ragazzi, che devono andare a fare un corso per prendere la patente aeroportuale
AVERSA: Mh!
GIGLIO: se no non li fanno nemmeno entrare
AVERSA: che cazzo di impicci
GIGLIO: e mi sto concentrando sui lavori pubblici, Toni, che cazzo devo fare me ne frego di loro
AVERSA: e questo che cazzo devi fare, secondo me ormai è finita.
GIGLIO: Eh no, ma l'iscrizione SOA l'ho, i cosi l'ho, hai capito?
AVERSA: Ce l'hai la SOA tu, sì Pe'?
GIGLIO: Ce l'ho le SOA, ce l'ho le SOA, come no..

Altro elemento di assoluto rilievo è costituito dalle dinamiche associative che ruotavano attorno a questi affari, compresa la collaborazione con imprese legate a cosche di altre zone della Calabria, collaborazione significativa del riconoscimento da parte di altre compagini 'ndranghetiste che, arrivando ad operare nel Nord Est, dovevano necessariamente rapportarsi e collaborare con l'organizzazione del luogo, in questo caso rappresentata dal sodalizio cutrese.
Sotto questo aspetto riecheggia non solo il cosiddetto affare delle barche (cfr. Cap. VIII, capo 87) che ha messo in luce gli stretti rapporti del sodalizio emiliano e di quello cutrese con quello gioiosano insediato sul territorio torinese, ma anche quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Francesco OLIVERIO all'udienza del 16.3.2017 che ha parlato delle collaborazioni tra cosche operanti in diverse zone territoriali.

Altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che la collaborazione con la ELLEDUE consisteva prevalentemente nell'invio di manodopera, che la ELLE DUE COSTRUZIONI provvedeva ad assumere formalmente. Ed invero, la collaborazione tra la ELLE DUE e GIGLIO portò all'invio da parte di GIGLIO Giuseppe di manodopera, poi assunta formalmente dalla ELLE DUE, con passaggio degli operai, in particolare, dalle società SECAV e TOP SERVICE dei fratelli VERTINELLI.
Trattasi di dato probatorio significativo, perché dimostrativo di come il metodo utilizzato in questa occasione replicasse esattamente quello utilizzato da BOLOGNINO Michele per insinuarsi nei lavori di ricostruzione post sisma e lucrare sulla manodopera formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Importante conferma è rappresentata dalle parole del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, che verranno analizzate allorquando si affronterà il tema della responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine.

Questo "parallelismo" con le vicende che coinvolgono la BIANCHINI COSTRUZIONI ed oggetto della imputazione di cui al capo 90 è apprezzabile in tutta la sua portata - rappresentativa della collaborazione già in essere - alla luce di una conversazione telefonica in cui l'impresa modenese viene chiamata in causa proprio nell'ambito delle collaborazioni con la ELLEDUE COSTRUZIONI.
Nel corso della telefonata registrata al prog. 29714 RIT 110/11 del 1.12.2011 GIGLIO Giuseppe e LONGO Gennaro parlano anche di una gara d'appalto bandita a Macerata, per la cui partecipazione era richiesto il possesso di una "*OG3 5^ categoria*." Per questo motivo, GIGLIO aveva proposto di servirsi proprio della BIANCHINI COSTRUZIONI, facendola partecipare alla gara, ma inserendo la ELLE DUE quale "capofila":

LONGO: E poi c'è un'altra gara da fare insieme, in ATI, ci serve un OG3 alla quinta
GIGLIO: Sì.
LONGO: Un OG3 alla quinta, da fare insieme a Macerata, mi sembra che è questa gara.
GIGLIO: Tu ce l'hai l'OG3 alla quinta?
LONGO: No, alla quinta no io, alla terza ce l'ho io. ...
GIGLIO: E va bene gliela facciamo fare a BIANCHINI.
LONGO: Mh.
GIGLIO: E mettiamo a BIANCHINI magari, mi segui, e capo fila mettiamo a te.
LONGO: Sì.
GIGLIO: Eh?
LONGO: Poi sabato ti porto le carte, eh!

Sulla base di tali premesse si sono dunque sviluppate le vicende oggetto della imputazione in esame, senza dimenticare che i rapporti tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e GIGLIO Giuseppe risalgono quantomeno al 2006-2007 (cfr. capo 4; testimonianza Maresciallo D'Agostino udienza del 28.3.2017 e dichiarazioni GIGLIO Giuseppe) e che BIANCHINI aveva già dimostrato di avere instaurato un legame di "collaborazione" con BOLOGNINO Michele avvalendosi del suo appoggio per la risoluzione del contenzioso che vedeva

coinvolti, oltre a lui, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, e gli imprenditori SODA e D'URZO (cfr. Cap. VII capo 53).

Anticipando gli esiti del ragionamento probatorio che si va ad affrontare, può affermarsi che le prove raccolte nel corso delle indagini svolte dopo il terremoto, e portate in dibattimento, hanno disvelato la collaborazione/commistione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e il sodalizio, che ha consentito a quest'ultimo di infiltrarsi nei lavori di ricostruzione attraverso un meccanismo di prestazione di manodopera da parte di Michele BOLOGNINO che veniva formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per lavorare nei cantieri della ricostruzione, ma sostanzialmente gestita, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele.
La funzionalità di questo meccanismo era garantita da un illecito sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti, che permetteva il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che vedeva coinvolti anche altri imputati tra cui GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.
In tal modo la attività illecita elettiva del sodalizio (fatturazione per operazioni inesistenti) si era arricchita di una nuova e importante funzione. Grazie ad essa, e alla formale assunzione della manodopera da parte di BIANCHINI, era stata infatti favorita l'infiltrazione di imprese mafiose nei lavori pubblici di ricostruzione, garantendo, allo stesso tempo, a BOLOGNINO e al sodalizio l'anonimato e al BIANCHINI lo "schermo protettivo" di un imprenditore apparentemente sano – *id est* GIGLIO - che emetteva la fattura attraverso la quale transitavano i denari, avvantaggiando la sua impresa anche da un punto di vista fiscale.
L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle norme di tutela, inoltre, aveva permesso alla BIANCHINI COSTRUZIONI di impegnarsi in più cantieri, traendo vantaggio dall'aggiudicazione dei lavori, ottenuti anche grazie alla illecita compiacenza di amministratori locali (cfr. capo 189). Allo stesso tempo, lo sfruttamento dei lavoratori garantiva la massimizzazione dei profitti per il BOLOGNINO.

La prova di quanto ora affermato passa, principalmente, attraverso gli esiti della attività spionistica, e le testimonianze di RICHICHI Giuseppe, del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe nonché di una delle persone offese del reato di estorsione.
A fronte di questo quadro probatorio, le tesi difensive sono destinate a fallire o per la loro inattendibilità, per certi versi dimostrativa, come si vedrà, della tesi d'accusa, o della neutralità delle stesse rispetto al *thema probandum*.

Pare opportuno premettere che né l'assunzione di manodopera da parte di BIANCHINI di lavoratori di BOLOGNINO, né la falsa fatturazione sono stati in alcun modo contestati dagli imputati i quali, tuttavia, hanno negato che a quei fatti, per quanto illeciti, debba attribuirsi il significato sopra anticipato sostenendo, nella sostanza, che il meccanismo adottato rientra nella prassi dell'edilizia per aggirare le normativa in materia di interposizione di manodopera e per garantire alle imprese che lavorano in subappalto di poter eseguire lavori per cui non sono attrezzate, senza ricorrere al subappalto, loro vietato. In questo contesto non vi sarebbe stato alcuno sfruttamento o estorsione dei lavoratori, né la falsa fatturazione sarebbe stata a

ciò funzionale, ma soltanto la logica e necessaria conseguenza di quel subappalto mascherato, con l'unica differenza che, per volere di BIANCHINI, essa doveva provenire da GIGLIO avendo con lui instaurato un rapporto di fiducia.

All'interno di tali coordinate è possibile ricostruire i fatti.
Le intercettazioni telefoniche danno innanzitutto conto di come la collaborazione instaurata tra BOLOGNINO e BIANCHINI si sia progressivamente estesa dalle opere del cantiere del cimitero di Finale Emilia (prog. 3935 RIT 113/2; prog. 1371/12), già affidate in appalto alla BIANCHINI Costruzioni prima del sisma, coinvolgendo altri lavori del cratere sismico, e da eseguire a Mirandola, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e Reggiolo (in specie nei cantieri relativi agli edifici scolastici temporanei) (prog. n. 5848 RIT 1679/12; prog. 2536 RIT 1422/12; prog.7389 RIT 1697/12; 7937 e 7938 RIT 1697/12).

Gli esiti della attività spionistica dimostrano l'utilizzo del descritto strumento di "assunzione" ed il ruolo di BOLOGNINO quale referente di BIANCHINI in relazione allo stesso, in maniera progressivamente sempre più evidente. Si tenga in proposito presente che la consacrazione della sinergia tra BOLOGNINO e BIANCHINI, che nel frattempo aveva coinvolto l'interesse di BOLOGNINO Sergio (prog. 2369 RIT 1371/12) e di GIGLIO Giuseppe (prog. 2443 RIT 1371/12) può essere ragionevolmente collocata a metà luglio del 2012, allorquando viene registrato l'incontro tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO (prog. 2518 e 2551 RIT 1371/12).
Significativa del ricorso al meccanismo di assunzione della manodopera inviata da BOLOGNINO da parte di BIANCHINI è la conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, durante la quale BOLOGNINO informa BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante la conversazione BIANCHINI esorta BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente aveva bisogno di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola per cui era necessario che anche i due muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola.
Segue una conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale BOLOGNINO si assicura che gli operai si attengano alle disposizioni e si presentino tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché vi sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244, RIT 1697/12 del 19.8.2012). Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contatta nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione BIANCHINI ribadisce a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effettuare le assunzioni (prog. n. 6257 RIT 1697/2012).
In tale modo è dunque dimostrato che la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI si fondava su un rapporto di somministrazione di manodopera, secondo meccanismi che replicavano quelli utilizzati da esponenti del sodalizio in altri appalti pubblici tra cui l'appalto relativo alla caserma di Dueville e quello relativo ai lavori

all'aeroporto Marconi di Bologna in collaborazione con la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme.
Il dato evincibile dagli esiti della attività di intercettazione è, come detto, in sé pacifico, non avendo nessuno degli imputati contestato che su quei cantieri la BANCHINI Costruzioni abbia impiegato la manodopera fornita fa BOLOGNINO Michele.

Le conversazioni telefoniche hanno inoltre consentito di disvelare che dietro questo meccanismo si celava il profitto del BOLOGNINO, profitto sul quale si innesta il fulcro della contestazione del capo di imputazione 90.
Fondamentale, a tal proposito, è la conversazione telefonica registrata al prog. 167 RIT 2365/2012 ed intercettata il 20.9.2012.
In tale conversazione, certamente annoverabile tra quelle emblematiche del processo, RICHICHI Giuseppe, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, parlando con lo zio Panto, spiega a quest'ultimo che le opere di ricostruzione successive al terremoto rappresentavano un'ottima occasione di guadagno grazie alla collaborazione istaurata con la BIANCHINI COSTRUZIONI, definita come un'impresa particolarmente importante (*Andrea - Mi ha assunto le persone .. mi ha assunto no? Questa ha 120 persone assunte... ha questo qua... questa è una ditta grande.. Andrea - E i: dicevo no... questo qua è Binchini... questo è pieno... questo è grande come impresa... è grandissima...*).
RICHICHI dettaglia allo zio il funzionamento del sistema precisando che sono stati impiegati venti operai.
La conversazione è piuttosto lunga e nel corso della stessa viene affrontato il tema relativo ai costi e ai profitti ottenibili grazie non solo al pagamento di soli 10 euro l'ora ma anche alla restituzione da parte di ciascun operaio, formalmente retribuito 23 euro all'ora, della Cassa Edile (*Andrea - Normale... fuori busta 10 euro all'ora gli diamo... mi senti?.. . Andrea - La Cassa Edile questi qua ce la devono portare a noi.... Andrea - Io sono rimasto con le persone che a me la Cassa Edile me la portano, quando prendono la Cussa Edile me la riportano indietro. V.F. - Te la ridanno indietro? Andrea - Si... si.., sono rimasto così .. i patti. . così sono io patti. V.F. - Ah... e allora Andrè se te la ridanno indietro sono hei soldi Andrè... Andrea - Si... si... V.F. - Anche se mi sembra una cosa assurda. Andrea - I patti così... i patti erano prima. Assunti al 100 per 100, poi l'assegno lo fanno prendere a tutti quanti...*).
Grazie a questo metodo lui e BOLOGNINO avrebbero ottenuto, secondo i suoi conteggi, 1000 euro al mese per operaio (*Andrea - Allora uno prende 4500 euro giusto? Mi senti zio Pà? Pantaleone - Si... si... Andrea - Mi segui 4500 euro... quindi quello prende 2000 euro giusto? Pantaleone - Si. Andrea - E i 1500 di cassa come dici tu... giusto? Pantaleone - Si. Andrea - Sono 3... 3500. Pantaleone - sono 3500 Andrea - 3 e 5 e sono 1000 euro ad operaio zio Pà... Pantaleone - Come ragionamento si.., Andrea - Eh... siamo... siamo venti persone... non restano 20000 euro zio Pà? Pantaleone - Si... si... Andrea - Eh... questo qua è il ragionamento... punto sul volume zio Pà...*), mentre BIANCHINI non solo avrebbe potuto disporre costantemente di manodopera per l'esecuzione delle opere di ricostruzione per tutto il periodo necessario ma avrebbe anche ottenuto benefici fiscali (*Andrea Poi noi gli abbiamo fatto il discorso... come.. hajo capito come? Facciamo le cose come... capito? Lui va... va a*

compensare dopo... hai capito? Pontaleone - Si... si... si...Andrea - E me li caccia dalle tasse... la questione è buona qua...).
Altro aspetto di fondamentale rilevanza ricavabile dalla presente conversazione è come BOLOGNINO e RICHCHI, grazie alla loro riconosciuta riconducibilità alla criminalità organizzata calabrese, potevano fare affidamento sulla collaborazione e sul silenzio degli operai che, assoggettati al loro volere, avrebbero rinunciato ad una parte delle loro spettanze in cambio di un'occupazione che si prospettava piuttosto duratura. *(Andrea - No... ora vediamo con questo qua... il lavoro qua c'è al terremoto... ci... ci. . sono due anni di lavoro).*
Eloquente, in relazione a tale aspetto, il passaggio in cui RICHICHI sostiene di non temere alcun tipo di denuncia poiché si trattava di *"gente giusta qua"*, alludendo al fatto che si trattava di operai che sapevano con chi avevano "a *che fare*."

Che il compenso formalmente corrisposto da BIANCHINI ad ogni operario fosse di 23 euro all'ora trova conferma nella conversazione intercorsa tra BOLOGNINO e GIGLIO, in cui il primo comunica al secondo che sta lavorando a 23 euro all'ora con BIANCHINI (prog. 2501 RIT 1422/2012) e in quella registrata al prog. n. 513 RIT 2369/12, in cui BIANCHINI comunica ad una donna che la paga oraria concordata con BOLOGNINO ammontava a quell'importo.
La circostanza che a fronte di questo formale pagamento di 23 euro all'ora venissero corrisposti fuori busta solamente 10 euro è poi confermata da altre conversazioni telefoniche:

- prog. 249 RIT 2708/12: *BOLOGNINO Michele - Come (inc. audio insuf.) e quelli sono undici, dodici. Il più poco prende dieci euro, gli ho dato sempre così agli operai in nero, ah?*

- prog. 251 RIT 2708/2012: *BOLOGNINO Michele - A quanto lo abbiamo pagato la volta scorsa, a dieci euro? ALLELUIA Lauro - Dieci euro. BOLOGNINO Michele - 360 euro. Mi deve restituire...*

La conversazione tra RICHICHI e lo zio Panto, sotto tali aspetti confermata dalle conversazioni sopra riportate, certifica dunque due aspetti di fondamentale importanza per la verifica della fondatezza dell'ipotesi di accusa:
1) che gli operai non ricevevano l'intero compenso pattuito e che i soldi, che transitavano nelle mani di BOLOGNINO e di RICHICHI, venivano in parte da loro trattenuti o restituiti per una quota corrispondente dalla Cassa Edile. Si tenga a tale proposito presente che quest'ultima è una cassa presso la quale i datori di lavoro versano una serie di contribuzioni che poi vengono restituite agli operai sotto forma di gratificazione natalizia, scatti di anzianità e tutta un'altra serie di *benifits*. Per quanto riguarda i datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile della provincia di Modena, è stato accertato che la somma che il lavoratore deve versare all'ente corrisponde al 24,425% calcolato sull'imponibile della retribuzione ordinaria (esclusi gli straordinari), cioè 6 euro su 23 euro di retribuzione oraria (cfr. produzione 6.4.2017, annotazione dei Carabinieri, Ispettorato del lavoro, acquisita con il consenso delle parti).
2) la metodologia, tipicamente mafiosa, impiegata da BOOGNINO e RICHICHI nei pagamenti degli operai, in quanto dalla conversazione emerge come questi ultimi, in cambio di occupazione, avrebbero supinamente accettato di rinunciare ad una parte della loro

retribuzione in quanto assoggettati alla volontà degli imputati di cui evidentemente riconoscevano lo spessore criminale, tanto da indurre RICHICHI ad dirsi sicuro che non avrebbero presentato denuncia. Significativamente, gli accertamenti svolti, hanno messo in luce come dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI Costruzioni aveva effettuato 57 nuove assunzioni, per lo più soggetti stranieri ed italiani di origine campana, siciliana e, soprattutto crotonese. Tra questi anche il cognato di GIGLIO Giuseppe (CURCIO Domenico) e il fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI, BELFIORE Gaetano.

Il meccanismo dei pagamenti era fondato sulla circolazione del denaro contante, realizzata tramite l'articolato sistema di falsa fatturazione di cui si tratterà oltre, analizzando il capo 92.
Questo flusso di denaro in contante - invero pacifico ed emergente con solare evidenza anche dalla conversazione ambientale del 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale vengono fatti i conteggi delle retribuzioni e contati materialmente i denari dei vari operai - consentiva, da un lato, a BOLOGNINO di trattenere alla fonte il suo guadagno su ogni singolo dipendente e a BIANCHINI di abbattere l'imponibile IRPEF beneficiando di agevolazioni fiscali per l'IVA esborsata per la falsa fatturazione sulla base della documentazione contabile e fiscale utilizzata, nel caso di specie rappresentata da stipendi e noleggio automezzi. Sotto tale aspetto, ancora una volta, la conversazione intercorsa tra RICHICHI e lo zio Pasto, fornisce un formidabile riscontro.

Ma vi è di più: lo schermo della falsa fatturazione garantiva a BOLOGNINO anche la possibilità di agire nell'assoluto anonimato e di operare con la massima libertà di gestione al di fuori di ogni controllo in ordine alla gestione di ogni aspetto del rapporto di lavoro.
Significative di questo fondamentale aspetto relativo all'anonimato, sono le conversazioni ambientali captate all'indomani di una perquisizione effettuata nel capannone di Montecchio Emilia e presso le abitazioni di RICHICHI e SCHIRONE il 21 novembre 2012.
Ed invero, i due fratelli BOLOGNINO erano stati intercettati mentre cercavano di capire se nel corso della perquisizione le Forze dell'Ordine avessero acquisito documentazione dalla quale poteva emergere il loro legame con la BIANCHINI COSTRUZIONI:

- prog. 33 RIT 2708/12: *BOLOGNINO Sergio - Pure i cosi? I timbri? BOLOGNINO Michele - Eh, (inc. pronuncia non chiara) si sono presi le cose. BOLOGNINO Sergio - E va bene, la documentazione che avevi (inc. pronuncia non chiara). BOLOGNINO Michele - No, (inc. pronuncia non chiara). BOLOGNINO Sergio - (Inc. pronuncia non chiara). Hanno preso roba forse che... BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) hanno preso. BOLOGNINO Sergio - Quando avevi la roba qua di... qua c'è.. ci stava quella di BIANCHINI? BOLOGNINO Michele - Si, BIANCHINI. BOLOGNINO Sergio - (Inc. audio insuf.) poi appunti... va bene, qua hanno trovato... in quella della Recuperi hanno trovato...,*

- prog. n. 67 RIT 2708/12: *Ah, Lauro... ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.). BOLOGNINO ichele - Non hanno preso... non hanno preso le buste paga, ma hanno preso le altre di BIANCHINI. ALLELUIA Lauro - E chi le aveva? BOLOGNINO Michele - A lui, gliele hanno trovate nella macchina RICHICHI Giuseppe - No, nella casa... nella casa. ALLELUIA Lauro - E che ci stava di BIANCHINI? RICHICHI Giuseppe - No, cose vecchie... BOLOGNINO*

Michele - Eh... quelli che avanzavano i soldi. ALLELUIA Lauro - Infatti stanno chiamando tutti quanti (inc. audio insuf.). RICHICHI Giuseppe - Sì, stanno chiamando, noi alle quattro e mezza abbiamo finito. ALLELUIA Lauro - No, i ragazzi... (Si ode lo squillo di un apparecchio telefonico) BOLOGNINO Michele - No, i bonifici quando devono arrivare? I bonifici non dovevano arrivare (inc. pronuncia non chiara) ? ALLELUIA Lauro - Sì. BOLOGNINO Michele - Ma va... Schirone Graziano - Chi è? BOLOGNINO Michele - (Inc. Pronuncia non chiara). Schirone Graziano - Pure stamattina ti chiamato. RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara). (Voci sovrapposte)
ALLELUIA Lauro - Che carte erano quelle? RICHICHI Giuseppe - Ah? ALLELUIA Lauro - Di BIANCHINI? Fatture? RICHICHI Giuseppe - Non sono carte fiscali... BOLOGNINO Michele - No, cristiani che avanzavano soldi, di Palmo, coso... RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara), la cosa.
BOLOGNINO Michele - (Ride). (Inc. Pronuncia non chiara), che avanzava BIANCHINI soldi, Villa Rosa, le case.. V.M. - Ah, però lui ha chiamato (inc. pronuncia non chiara) BOLOGNINO Michele - Il bonifico l'anticipa però, eh... ALLELUIA Lauro - Ve l'hanno dato? BOLOGNINO Michele - No, ho controllato, alle cinque e mezza il bonifico non c'era...

- prog. n. 253 RIT 2708/2012: *Aldo - Le buste paga dove sono? Neanche ho preso.*
BOLOGNINO Michele - La verità? Che quel giorno della perquisizione ce le avevo addosso io e le ho ascoste. Aldo - Va bene va bene BOLOGNINO Michele - ce l'ho tutte le buste paga, perché qua ho le buste... ho tante cose. Questo è il conto, guarda che conto che mi fa Fat, fat.

La sinergia tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO subisce un duro colpo d'arresto a causa dell'indagine sull'amianto, iniziata nel settembre 2012, che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 91). L'indagine aveva determinato, infatti, una maggiore accortezza in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna che, evidentemente temendo controlli più stringenti, iniziarono non solo a prendere la distanza dal BOLOGNINO, ma anche a gestire la contabilità, ed in particolare, le buste paga in maniera maggiormente aderente alla realtà.
La prova di ciò discende dalle conversazioni telefoniche intercettate che dimostrano il forte disappunto di BOLOGNNO a causa di questo mutato assetto di equilibri nei rapporti con BIANCHINI, che non gli consentiva più di ottenere i guadagni sperati.
Gli stralci delle conversazioni captate che si riportano sono del tutto emblematici non solo di come BOLOGNINO non riuscisse più a contattare telefonicamente BIANCHINI che temeva evidentemente di essere intercettato, ma anche di come quest'ultimo non volesse più fare false fatture e, infine, di come le prospettive di guadagno di BOLOGNINO si fossero drasticamente ridimensionate a causa della regolarità dei pagamenti.

Prog 249 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Non gli ho fatto il bonifico, gliel'ho cacciati. E mica tu dici che li prendi nelle mani, perché ora che è arrivato 'sto controllo, dice che neanche le fatture vuole. Quattromila... ottocento... quattromila e ottocento. Più la Cassa Edile...

Prog. 249 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma ieri così gli ho detto io. Gli ho detto: *"Scusa ..."gli ho detto, Ma tu perché paghi per sistemare un operaio." Dice: No, oggi è così il lavoro." Poi ha avuto il controllo di questi qua per 'sto cazzo di amianto. Sennò già a quest'ora con l'Iva recuperava venticinque/trentamila euro. Neanche la fattura ci posso fare, ora vediamo.*
Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh, ma lo vedi? Quello, quell'altro sacco là, guarda, guarda. Tutti i documenti che ha mandato indietro. Ora non lo so, erano qua. Io però penso che l'ho tolte che l'ho nascoste quel giorno, che non sono arrivati loro, li ho tolti. Li ho messi.
ALLELUIA Lauro - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ora controlliamo, non lo so, ci sono però Ma tu a novembre... a ottobre hai lavorato?
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Allora oggi... oggi arrivano le buste paga. E' 28... oggi è 28. Ci danno le buste paga.
Aldo - Mi deve pure 1000 euro quello scemo di Andrea, che ha preso la macchina da quel mio amico.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio in.uf.). Io mi sono stufato, non lavoro più. Io è l'ultimo lavoro che ho fatto, basta. Aldo - Ormai è cambiato tutti, non c'è più lavoro (inc. voci sovrapposte).
BOLOGNINO Michele - Non puoi andare a lavorare Aldo. Scusa, vai a lavorare.. la nafta, se io devo pagare la nafta ora .. la fattura dici che perchè adesso sei sotto controllo per l'amianto e non la vuoi più fatta. Rimanevano 5000/6000 euro di Iva. Non la posso fare più la fattura. Se io devo... sono più di 7000 euro che devo pagare in nero. Mi rimangono 7000 euro, cosa faccio io? ah? Ma che cazzo me ne fotto. Lo stavo... per la rabbia lo stavo (inc. pronuncia non chiara) pure. "All'attenzione di Michele."

Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma... ma scusa ad un operaio gli posso dire di tornarmi la Cassa Edile?
ALLELUIA Lauro - No, gli ho detto: A Michele gli tocca litigare per la Cassa Edile (inc. pronuncia non chiara)." Ha detto: Va bene. (inc. audio insuf.).
(Voci sovrapposte)
BOLOGNINO Michele - Non gli posso telefonare, non posso andare là che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e case. ALLELUIA Lauro - Telecamere (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che lavoro per BIANCHINI?;

Prog. 251 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh... Gaeta'.
BELFIORE Gaetano - Fai i conti, dai, fai i conti.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
BELFIORE Gaetano - Ma questi qua sono del... (inc. audio disturbato).. quelli del coso.

(Si ode la suoneria di un apparecchio telefonico, la conversazione risulta incomprensibile dal minuto 00.40 al minuto 00.48) fattura non si può fare. Al telefono non ci posso parlare più perché (inc. audio insuf.). Parola d'onore, e che cazzo! Pago le spese, in nero
BOLOGNINO: "Devo fare così, perché fattura non si può più fare, al telefono non gli posso più parlare, perché... pago le spese, dove mi restano a me?".

Il 14 dicembre 2012 BOLOGNINO, mentre stava effettuando i conteggi delle spettanze degli operai, critica BIANCHINI per aver inserito nel prospetto delle retribuzioni la Cassa Edile, arrecandogli così una minore entrata: "*BOLOGNINO Michele - Chiamalo. Se mi tolgo la Cassa Edile, nessuno avanza soldi di questi qua, me li devono dare a me. La Cassa Edile è giusto che me la sono tolta? Ah? Non è giusto che me la sono tolta la Cassa Edile... di tutti, ah? Gliela faccio pagare la Cassa Edile.* (Prog. 531 RIT 2708/12).

E' proprio in questo momento che BOLOGNINO, per compensare le perdite aveva iniziato, arbitrariamente, a trattenere per sé ulteriori spettanze relative alle retribuzioni indicate in busta paga, quali l'indennità di licenziamento, le visite mediche, i buoni pasto o altre somme.
Ciò emerge, ancora una volta, dalle intercettazioni telefoniche e, nel dettaglio, dalle conversazioni ambientali registrate nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia alla presenza di ALLELUIA Lauro.
Il 28.11.2012 BOLOGNINO, mentre effettua i conteggi relativi agli operai, si sofferma sull'operaio Antonio BALZANO e sulle somme che questo avrebbe dovuto restituirgli: *BOLOGNINO Michele - A quanto lo abbiamo pagato la volta scorsa, a dieci euro? ALLELUIA Lauro - Dieci euro. BOLOGNINO Michele - 360 euro. Mi deve restituire..".* Subito dopo BOLOGNINO Michele evoca la Cassa Edile, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di doverla detrarre dal suo guadagno e, soprattutto, pone l'accento sulla figura di BRAGA Bruna, che BOLOGNINO e ALLELUIA menzionano più volte in relazione ad una trattenuta non meglio precisata da applicare agli operai e sulla quale avevano ricevuto indicazioni proprio dalla donna: "*BOLOGNINO Michele - Oh! Carico ditta, digli quali sono i soldi che... qua... qua sono. Carico di... no, non sono questi, impossibile. Lo vuoi chiamare un minuto o no? ALLELUIA Lauro - A Giuliano? BOLOGNINO Michele - Eh. ALLELUIA Lauro - Giulia... queste cose lui non sa niente di queste cose, Giuliano. BOLOGNINO Michele - Il carico che c'è in più sulla busta paga me l'aveva spiegato a me Giuliano, qual è? Dove c'è quella cosa: "carico ditta,"digli? ALLELUIA Lauro - Giuliano. BOLOGNINO Michele - I soldi che devono trattenere, sulla busta paga digli che hanno messo soldi in più, digli ALLELUIA Lauro - Sempre il fatto che hai detto (inc. pronuncia non chiaro), là. BOLOGNINO Michele - Sì, sì, quello. (Inc. pronuncia non chiara) che se li trattengono. ALLELUIA Lauro - Ha detto che non (inc. pronuncia non chiara), che non li cacciano più. BOLOGNINO Michele - A me, l'altro giorno davanti a BIANCHINI me l'ha detto, hai capito? Là, la mattina a me.*
ALLELUIA Lauro - Ma questo lo ha detto forse quando non c'ero più io, che non si capisce neanche... BOLOGNINO Michele - Che le deve pagare entro il 16 ha detto, di dicembre. ALLELUIA Lauro - Di dicembre? BOLOGNINO Michele - Eh, eh, hai capito? (ALLELUIA Lauro a questo punto effettua una telefonata) ALLELUIA Lauro - Sì, Giuliano. Ciao, sono Lauro. Ti chiedevo un'informazione. Ehm... sai... sai se quella... quella tassa che è stata messa

nella busta paga per i dipendenti del... per il discorso della lassa terremotati,"là, sai? Eh... sì quella... quella... diciamo quel... lo sgravio che ha messo su... che è stato messo . che è stato caricato in busta paga. No. BOLOGNINO Michele - E allora la signora che cazzo dice? Ma scusa, non voglio fare... la signora perchè ci ha detto così a noi?. (prog. 251 RIT 2708/12).

Ancora, nella conversazione registrata al prog. 532 RIT 2708/12 BOLOGNINO impone ad ALLELUIA, sempre al suo fianco, di decurtare 100 euro per ogni lavoratore sulla voce relativa alla visita medica professionale:
"*BOLOGNINO Michele - Le visite gli faccio pagare. La Cassa Edile non l'hanno presi tutti cento euro?*
RICHICHI Giuseppe - Tutti l'hanno presa.
...
BOLOGNINO Michele - Non mi ricordo. Chiamalo e domandagli. Cinquanta... cento euro una volta o li abbiamo scontati poi? Giampiero non mi ricordo. A tutti gli togli la visita medica, cento euro della visita medica. Io non gli pago la visita medica dei cristiani....
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, cento euro a testa. Va bene? Ti interessa a te? I co. sì, cose...
BIANCHINI, mi ha messo le visite, i contributi... mi ha fregato abbastanza.
ALLELUIA Lauro - (Al telefono) - Piero? Michele a te ha dato acconto? Non te l'ha dato? Mh. Va bene. Okay. E stiamo facendo i conti...".

Un'altra trattenuta arbitraria è disvelata dalla captazione successiva (prog. 533 RIT 2708/12). BOLOGNINO, infatti, pretende la restituzione della somma relativa all'indennità di mancato preavviso da parte dei dipendenti a cui era stata conteggiata in busta paga:
"BOLOGNINO Michele - Ma questi hanno... (inc. Pronuncia non chiara) il licenziamento lo hanno per tornarmi indietro il licenziamento? ALLELUIA Lauro - Sì.
Schirone Graziano - Ma perchè il licenziamento pure tu lo paghi?"

A definitivo riscontro delle arbitrarie trattenute effettuate da BOLOGNINO Michele, vi è poi la intercettazione ambientale del 21 dicembre 2012, che dimostra come gli imputati abbiano arbitrariamente decurtato 50 euro dalla busta paga di ogni operaio (prog. 679 RIT 2708/12).
"BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Doda Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.....
Blognino Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste paghe. Perchè mi ha fottuto? Ha già fatto le buste paga con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli, io?...
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Sì. Ti ho già tolti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
...
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?

RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi... dammi venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe – Oh, Miche', Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi.
Sabrina - Levo cinquanta, qui ci stanno dentro..
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi, gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro... meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?

Fondamentali per la dimostrazione del controllo esercitato da BOLOGNINO su ogni forma di retribuzione anche attraverso atti di intimidazione nei confronti degli operai sono le conversazioni captate il 7 dicembre 2012. Emblematica è la perentoria richiesta che BOLOGNINO rivolge ad ALLELUIA di farsi restituire dagli operai i buoni pasto forniti da BIANCHINI, dietro la minaccia di licenziamento o, addirittura, di violenze fisiche (prog. 8422 RIT 2708/12):
"Michele - Oh Lauro Lauro - Miche', dimmi. Michele - Ma come, BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me, tu? Lauro - Eh? Michele – BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me? Lauro – Ieri ce li ha dati. Michele - Come ieri? Dice che siete andati a mangiare. Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai non devi dare un buono. Hai capito? Lauro – Uhm. Michele - Ma perchè, non te l'ho detto l'altra volta? Lauro - No, non mi ricordo Miche'. Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni me li manda a me poi". Lauro - Eh! Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo... Michele – Eh. Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'. Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io. Lauro - Non mi ricordo io. Michele - ennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh! Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me. Lauro - Mo non mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione... Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai. Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni? Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore... Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due. Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai. Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'. Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni? Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore... Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due. Lauro – (Si schiarisce la voce) Uhm!
Michele - Tu a che ora finisci qua oggi? Lauro - Alle cinque, mo ho finito di gettare. Michele - Uhm!

Lauro - Alle 5 me ne vengo. Michele - Va bo', non lo so se sono qua io, devo andare fino a Ravenna, vedi che ti sto dicendo eh buoni non ce ne sono, eh, vedi che te lo sto dicendo. Lauro – Sì. Michele - Quanti buoni ti ha dato? Lauro - Mi ha dato uno, uno a testa, un blocchetto a testa, dieci, dieci a 0 testa. Michele - E glieli hai dati a loro, è vero o no? Lauro - Ah? Michele - Glieli hai dati a loro tu?

Lauro – No, no a Pietro non glieli ho dati. Michele - A Salvatore glieli hai dati? Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore. Michele - Ah? Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore.

Michele - I blocchetti te li prendi tu, pure quello di Salvatore, nelle mani tue, subito. Lauro – Sì.

Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stusera firma la lettera di licenziamento, sennò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare Lauro - E va bo', dai. Michele - Glielo faccio mangiare io il panettone a Natale a lui, va bene?

Altrettanto eloquenti dell'arbitrarietà delle trattenute alle quali gli operai dovevano sottostare in ragione delle intimidazioni subite, sono altre intercettazioni ambientali captate lo stesso 7 dicembre 2012 all'interno del capannone di BOLOGNINO in occasione dell'incontro tra quest'ultimo, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e gli operai, i quali subiscono immediatamente l'aggressività degli imputati. In questa occasione, in particolare, RICHICHI si pone nei loro confronti con fare minaccioso. Subito dopo BOLOGNINO rimprovera uno degli operai per aver, in altre circostanze, sollecitato il pagamento, affermando che se la cosa si fosse ripetuta un'altra volta non lo avrebbe più pagato (prog. 431 RIT 2708/2012):

"BOLOGNINO Michele - (Si avvicina alla fonte di ascolto) - Dice che è sua, la paga lui la corrente. Prende il caffè che lo paga lui. Salutiamo. Schirone Graziano - Tutto a posto là il lavoro in cantiere?

BOLOGNINO Michele Andiamo a noi... com'è il fatto? ALLELUIA Lauro - Quale fatto? BOLOGNINO Michele - Non lo so, qua c'è uno dei. ALLELUIA Lauro - Quale fatto? BOLOGNINO Michele - Degli operai com'è? (Inc. audio insuf.) 'sto giornale! RICHICHI Giuseppe - Che mi guardi a me? A me... che cazzo guardi a me, a me mi guardi? BOLOGNINO Michele - Lui che cazzo deve guardare, lui deve guardare a casa sua. RICHICHI Giuseppe - Perché devi guardare a me (inc. pronuncia non chiara)? BOLOGNINO Michele - Ti voglio guardare. RICHICHI Giuseppe - Vuoi licenziarmi stamattina? ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Che cazzo comanda lui? Non ho capito. RICHICHI Giuseppe - Mi.. mi.. me li segna a me (inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Che devo... che devo passarvi di altro?

Ah? Colosimo Salvatore - Niente. BOLOGNINO Michele - Come no? Senti... senti una cosa. tu...tu mi hai tormentato con (inc. pronuncia non chiara) di sotto. Colosimo Salvatore - (Inc. audio insuf.).

BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.) già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te, quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta (inc. audio insuf.), la prossima volta non te li pago per niente, se vieni un'altra volta poi ti faccio (inc. voci sovrapposte).

Colosimo Salvatore - Una volta al ristorante sono venuto . BOLOGNINO Michele - No, ti ho visto pure qua una mattina quando non ti era arrivato il bonifico, dicendo perché non ti era arrivato il bonifico."

Subito dopo (prog. 431 RIT 2708/12), BOLOGNINO si rivolge agli operai presenti, poi identificati in Perrotta Pietro e Colosimo Salvatore e, in modo perentorio, gli ordina di restituirgli l'intera somma versata per la Cassa Edile e, alla risposta dell'operaio che sosteneva di averla già spesa, BOLOGNINO, costantemente spalleggiato da RICHICHI, ribatte dicendo che se non gli avesse restituito la Cassa Edile avrebbe trattenuto la somma dalla retribuzione in nero:
"BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no? Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Il
problema qual è? BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no? Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Ilproblema qual è?

Anche due operai di origine marocchina dovevano restituirgli 350 euro di Cassa Edile percepita. ALLELUIA se ne fa carico (prog. 429 RIT 2708/12):
"BOLOGNINO Michele - Duemila e cento. Io la benzina devo corrispondere duemila e quattro a te e duemila e cento di lui. Quando io ti pago le ore fuori busta paga a te, la Cassa Edile la pago o non la pago? Io la pago la Cassa Edile non è che a me la regalano la Cassa Edile, BIANCHINI. L'ho fatta, l'ha presa prima Graziano e gli altri? Che faccio? Me la faccio restituire? I marocchini che mi ha portato che sono venuti a lavorare per coso... eh, la Cassa Edile l'ho pagata sui marocchini o no? Hanno lavorato due mesi, quanto... quanto è stata la Cassa Edile per i marocchini? ALLELUIA Lauro - Hanno fatto in tutto 15 giorni, hanno fatto
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, ma la Cassa Edile... tanto ho pagato di Cassa Edile per i marocchini? A me quello mi interessa.. come si chiamavano questi scemi qua? Hamet.. ALLELUIA Lauro - Questo è quello vecchio. BOLOGNINO Michele - Cassa Edile, dove cazzo è? (Inc. audio insuf.). Cassa Edile, ecco... ALLELUIA Lauro - Però questo (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Va be', questo... allora uno 40 euro... 44. Questo pure, Mustapha... 50, uno già è 150... tre erano, 150 euro. Tre e cinquanta li avanzo, giusto o no? ALLELUIA Lauro - Eh, te li porta.
BOLOGNINO Michele - Li porta,"a quando li porta? ALLELUIA Lauro - Ha detto che stiamo aspettando che l'assegno va in valuta."

In definitiva, ciò che emerge oggettivamente dalle conversazioni telefoniche indicate e, soprattutto, da quelle in cui BOLOGNINO esprime il suo disappunto per il mutato atteggiamento di BIANCHINI dopo l'apertura della indagine sull'amianto è che in un primo momento, all'inizio della collaborazione - idealmente consacrata dall'incontro del 14 luglio tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO - le buste paga venivano formalmente stilate riportando il "minimo indispensabile", sia come retribuzioni che come versamenti di contributi.

In tal modo BOLOGNINO, che gestiva direttamente il resto della retribuzione (ossia delle ore non indicate in busta) grazie al denaro contante che proveniva dalla falsa fatturazione con GIGLIO, poteva disporre di somme contanti più cospicue dalle quali poteva trarre il suo guadagno, derivante dalla trattenuta della Cassa Edile indicata oltre che da una parte dell'IVA che BIANCHINI pagava sulla falsa fatturazione (cfr. dichiarazioni GIGLIO e BOLOGNINO). Il profitto era massimizzato perché BIANCHINI corrispondeva a BOLOGNINO 23 euro all'ora per ogni operaio, mentre BOLOGNINO pagava loro 10 euro all'ora.

Dopo l'apertura dell'indagine sull'amianto, BIANCHINI diventa più prudente temendo che lo scandalo avrebbe comportato approfonditi controlli sulla sua impresa e sulle sua attività.
Da quel momento in avanti, le buste paga vengono compilate secondo modalità più verosimili e quindi con l'indicazione di maggiori contribuzioni versate. Da qui, come visto, le rimostranze di BOLOGNINO che contesta apertamente le modalità attuate da BIANCHINI, che lo avevano privato di una parte cospicua di guadagno, in quanto le somme di denaro contante non gli erano più riconosciute da BIANCHINI perché già versate direttamente in favore dell'operaio.
La spasmodica ricerca di un guadagno e il tentativo di compensare le perdite di un'attività (illecita) che si prospettava per lui altamente redditizia, ha condotto quindi BOLOGNINO, con il costante sostegno e la fidata collaborazione del braccio destro ALLELUIA Lauro a trattenere per sé ulteriori contribuzioni indicate in busta paga, quali l'indennità di licenziamento e le viste mediche, più altre somme decise arbitrariamente come, ad esempio, i buoni pasto, che decurtava dal contante che consegnava poi personalmente agli operai.

La validità della ricostruzione effettuata grazie al dato oggettivo emergente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali è confermata e riscontrata da due fondamentali voci della vicenda, diretti protagonisti della stessa: RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe.
Come visto, il primo, condannato in via definitiva, all'esito del giudizio abbreviato, ha reso dichiarazioni perfettamente aderenti alla tesi d'accusa ed emersa dalla forza delle prove fin qui analizzate
Ciò RICHICHI ha fatto non solo in relazione ai rapporti BIANCHINI-BOLOGNINO ma anche in ordine alla gestione degli operai inviati da BOLOGNINO presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e di cui aveva parlato al telefono con lo zio Panto.
Dalla credibilità del teste, certificata proprio dalla sostanziale corrispondenza al contenuto della telefonata, discende un formidabile riscontro all'ipotesi d'accusa, posto che il racconto proviene da soggetto che non solo è intraneo alla associazione mafiosa, ma che è anche uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, con il quale aveva partecipato al meccanismo fraudolento sperando in un illecito, proficuo, vantaggio:
TESTIMONE RICHICHI - Allora, ogni mese passava ALLELUIA Lauro dalla ditta di BIANCHINI a prendere le buste paga, 10-15, non so adesso quante erano per pagare gli operai, BIANCHINI dava l 'assegno per esempio con 100 ore, dava 100 ora in busa e 100 fuori busta pagavo dopo, perché per il fuori busta faceva l'assegno a GIGLIO faceva BIANCHINI per prenderli in nero e passava ALLELUIA Lauro a prendere le buste paga più gli assegni e le portava a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Michele per pagare gli operai mi chiamava a me, mi fa: "Andrea, tu gli dai le buste paga ed io do in nero," capito? Io

dava per esempio Colosimo 1.000 euro più fuori busta altre 100 ore, doveva avere altri 1.000 euro perché a 10 euro pagava in nero BOLOGNINO, così faceva.
PRESIDENTE - Ma i soldi da chi venivano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, quelli in busta da BIANCHINI arrivavano, arriva assegno e busta paga, dopo BIANCHINI faceva per le ore fuori busta...
PRESIDENTE - Faceva una falsa fattura a GIGLIO.
TESTIMONE RICHICHI - Sì, a GIGLIO e dopo GIGLIO li dava a BOLOGNINO.
PRESIDENTE - E li dava a BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI-Sì.
PRESIDENTE - Quindi BOLOGNINO non pagava con soldi suoi, ma con soldi di GIGLIO?
TESTIMONE RICHICHI - No, sono sempre soldi suoi, di BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei ha descritto, scusi, aveva descritto...
PRESIDENTE - Di BIANCHINI.
(...)
PRESIDENTE - Il GIGLIO fatturava a BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI - Perché BIANCHINI dava i soldi a GIGLIO.
PRESIDENTE - La fattura è di GIGLIO.
PUBBLICO MINISTERO - La fattura è di GIGLIO, sì.
PRESIDENTE - GIGLIO faceva una fattura falsa...
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Quindi arrivavano questi soldi che com era questi soldi, in che forma erano?
TESTIMONE RICHICHI-50 euro, 100 euro.
PUBBLICO MINISTERO - Ma dicono erano banconote?
TESTIMONE RICHICHI - Sì, sì, soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Soldi, non erano assegni.
TESTIMONE RICHICHI - No, era in nero, erano soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Arrivano a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI - A BOLOGNINO, che poi noi la sera pagavamo gli operai.
PUBBLICO MINISTERO - In che percentuale BOLOGNINO pagava gli operai? Cosa dava agli operai di questi soldi che arrivavano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, se l'operaio faceva 200 ore, magari metteva 100 in busta e 100 fuori busta, le altre 100 ore a 10 euro le pagava, erano 1.000 euro più metti che prendeva in busta con l'assegno prendeva 1.000 euro, 1.200 erano 2.200.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei adesso ha affermato che a 10 euro?
TESTIMONE RICHICHI-A 10 euro, sì.
PUBBLICO MINISTERO - A 10 euro. E BOLOGNINO che cosa faceva con questi soldi. Li finiva tutti così, ne teneva una parte, che cosa faceva?
(...)
PUBBLICO MINISTERO - BOLOGNINO prendeva qualcosa?
TESTIMONE RICHICHI - Prendeva qualcosa, ci stava qualcosa ogni mese.
PUBBLICO MINISTERO - Ci spieghi che cosa sa di questo vista che lei ha reso delle dichiarazioni specifiche, le chiedo...

TESTIMONE RICHICHI - Per BOLOGNINO ci stavano 2.000, 3.000 euro, 4.000 al mese ci stavano.
(...)

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha spiegato con maggiori dettagli l'accordo intercorso tra BIANCHINI e BOLOGNINO Michele per la gestione degli operai impiegati nei lavori di ricostruzione post terremoto, con particolare attenzione al passaggio di denaro attraverso il sistema della cosiddetta "super fatturazione". In base a tale meccanismo, BIANCHINI riceveva una falsa fattura "gonfiata" da parte dello stesso GIGLIO, cosicché il primo poteva portare in compensazione un importo IVA superiore e, al tempo stesso, ricevere in contante la somma eccedente il pagamento pattuito con BOLOGNINO. La fattura doveva però essere emessa da GIGLIO perché BIANCHINI, che sapeva benissimo chi era BOLOGNINO, non voleva avere formali e diretti contatti con lui. Una parte del denaro la riacquisiva il BIANCHINI, mentre l'altra parte, comprensiva di IVA, veniva invece trattenuta da BOLOGNINO. BIANCHINI effettuava i bonifici o alla TRANSMOTER, o alla IMMOBILIARE TRE o alla RE. COM. di proprietà di FLORO VITO Gianni in quanto quest'ultimo utilizzava le fatture per monetizzare i bonifici che arrivavano sui conti FLORO VITO Gianni, una volta prelevati i contanti, li consegnava direttamente a BOLOGNINO; la parte del denaro merente alle super fatturazioni, veniva restituita da BOLOGNINO a BIANCHINI in contanti trattenendo da questa operazione l'IVA; la parte aggiuntiva al pagamento degli stipendi era il ricavo che – oltre l'IVA – ne traeva il BOLOGNINO.

DICH. GIGLIO G. - Dopo il recupero, stavo dicendo, il BOLOGNINO... anzi, il BIANCHINI ha iniziato a dare dei lavori al BOLOGNINO. E' arrivato il terremoto, in poche parole, e quindi gli ha dato dei lavori sul terremoto. Siamo nel 2012.
P. M. - Il terremoto è a maggio, è un fatto oggettivo
DICH. GIGLIO G. - Cosa, signor Pubblico Ministero?
P. M. - Dico, siamo nel 2012; il terremoto vi è stato a maggio del 2012.
DICH. GIGLIO G. - Sì, dopo maggio, sì, sì. Stavo dicendo: dato i lavori, il BOLOGNINO non poteva prendere il subappalto. Quindi tra BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo...
P. M. - Aspetti, aspetti. Non salti dei passaggi che per noi sono importanti perché non poteva prendere il subappalto, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. - Per il discorso dell'antimafia, per le iscrizioni della SOA e per tutti i problemi che ci sarebbero stati. E poi nei subappalti più di un tot non si può dare. Ma, anche volendo, il BOLOGNINO non avrebbe potuto prenderlo, per il discorso dell'antimafia.
P. M. - Sì. Prego. Prego.
DICH. GIGLIO G. - Stavo dicendo, fanno quest'accordo, quindi il BIANCHINI assume le persone che gli propone BOLOGNINO e iniziano i lavori. Nell'accordo c'era che avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti, la differenza degli appalti (perché erano appalti, accordi privati) avrebbe messo delle fatture su altri cantieri o di fornitura o di trasporti di logistica.
(...)
DICH. GIGLIO G. - Però gli accordi erano che erano appalti di lavoro, quindi c'era la differenza che il BOLOGNINO doveva prendere, perché, oltre ai dipendenti, il lavoro che BOLOGNINO aveva fatto era in più agli stipendi che ha riconosciuto ai dipendenti. Quindi il

BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura per i lavori. Ma il BIANCHINI fu chiaro, dice: Io, la fattura, la voglio, ma la voglio da GIGLIO. E quindi BOLOGNINO chiese a me di fargli la fattura di trasporto e di fornitura su altri cantieri che il BIANCHINI stava facendo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Perché BIANCHINI non voleva la fattura da BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. - Perché sapeva benissimo BOLOGNINO chi era, e quindi, sapendo chi era BOLOGNINO, dice: Io voglio stare tranquillo; la fattura, la voglio da GIGLIO - perché sono anni che lavora con me.
(...)
P. M. - Sì, esatto. Ci faccia un esempio concreto di come sono stati questi movimenti. Siamo dopo maggio 2012. Come avveniva? Quando veniva il pagamento, ad esempio?
DICH. GIGLIO G. - Il pagamento veniva a trenta giorni dalla fattura e veniva fatto con la TRASMOTER, fattura emessa dalla TRASMOTER. Su alcuni pagamenti c'era anche una superfatturazione, perché il BIANCHINI aveva necessità di liquidità. Quindi la fattura era maggiorata: una parte ritornava indietro al BIANCHINI e la restante parte, con tutta l'Iva, andava a BOLOGNINO.
P. M. — Okay. Quindi noi troveremo dei bonifici da chi a chi?
DICH. GIGLIO G. - Lei troverà dei bonifici da BIANCHINI alla TRASMOTER, dalla TRASMOTER a IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM., adesso non mi ricordo a chi li ho girati...
P. M. - Stop. L'IMMOBILIARE TRE e la RE COM. di chi sono?
DICH. GIGLIO G. - Sono di FLORO VITO Gianni.
P. M. - Questo sempre per il motivo che ci ha detto l'altra volta? Questa era la funzione di FLORO VITO Gianni, ce l'ha già spiegato in concreto.
DICH. GIGLIO G. - Signor Pubblico Ministero, non riesco a sentirla se lei parla distante dal microfono.
P. M. - Guardi, me lo sto mangiando, il microfono. Dico: IMMOBILIARE TRE e RE.COM. di FLORO VITO Gianni per il motivo che ci ha spiegato l'altra volta?
DICH. GIGLIO G. - Sì.
P. M. - Mi sente?
DICH. GIGLIO G. - Sì, io la sento adesso. IMMOBILIARE TRE e RE.COM.. FLORO VITO Gianni le usava per liquidizzare i bonifici che arrivavano sui conti.
P. M. - Questo è il suo ruolo.
DICH. GIGLIO G. -Sì.
P. M. - Quindi troveremo dei flussi dalla TRASMOTER alla IMMOBILIARE TRE o alla RE COM ; e poi?
DICH. GIGLIO G. - E poi, liquidizzati, lo stesso FLORO VITO Gianni li consegnava direttamente a BOLOGNINO.
P. M. - Esatto. E BOLOGNINO cosa faceva di queste somme?
DICH. GIGLIO G. - La parte che non era di lavoro, che era come superfatturazione, la ritornava senza Iva al BIANCHINI; la parte che era in più, pagati gli stipendi, il guadagno che toccava realmente poi al BOLOGNINO. Insieme con l'Iva, comunque.
P. M. - Come la restituiva, BOLOGNINO a BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G. - Sempre per contanti, come facevo anch 'io quando gli facevo la superf otturazione
P. M. — Nell 'estratto conto che le abbiamo mostrato, vi è un bonifico di 38.732,10 euro da BIANCHINI COSTRUZIONI a TRASMOTER a saldo della fattura 91 del 31 agosto del 2012.
DICH. GIGLIO G. - Sì, adesso mi ricordo
P. M - Di questo bonifico, ci può raccontare appunto lo sviluppo?
DICH. GIGLIO G. - Sì Quel bonifico, diciamo che era... dopo aver pagato i dipendenti, BIANCHINI, quel bonifico era la parte mancante e c 'era una superfatturazione in quel bonifico lì (...)
DICH. GIGLIO G. - Se non ricordo male, erano una ventina di mila euro, più o meno. (...)
P. M. - Lei, a pagina 109 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, aveva sottomano l'estratto conto e disse: "Sui 38"... Prima aveva detto, senza guardare, una ventina, e poi dice: "Sui 38 ne sono usciti 17, che sono andati su FLORO VITO. Postugiro ",
DICH. GIGLIO G. — Quella è la cifra, perché mi ricordo benissimo che in quel frangente ho girato la parte che doveva tornare a BIANCHINI, quindi la restante parte era la cifra esatta che doveva prendere il BOLOGNINO.
(...)
P. M. - Sempre guardando quegli estratti conto che le abbiamo posto in visione nel corso di quell'interrogatorio, lei ha selezionato un'altra operazione analogu in quell'occasione, ce l'ha spiegata. Ed è l'operazione di 26.983,37, il bonifico, relativamente alla fattura 119 del 31/10/2012: si ricorda?
DICH. GIGLIO G. - Sì.
P. M. - Sono ventiseimila euro e rotti. Si ricorda com 'è stato in questo caso lo svolgimento dei flussi?
DICH. GIGLIO G. - Sì, anche lì è stata girata una parte, non sono stati girati, se non ricordo male, i ventiseimila euro. (...)
P. M. - Sì, una parte. Una parte a chi è andata?
DICH. GIGLIO G. - Una parte è ritornata a BIANCHINI e la rimanente parte è andata a BOLOGNINO.
P. M. - E' andata a BOLOGNINO. A pagina 104 dell 'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha affermato: "Io ho girato 20.000 a caso, a FLORO VITO, perché era la cifra che andava al BIANCHINI ". si ricorda? Conferma?
DICH. GIGLIO G. - Sì, signor Pubblico Ministero. Ricordo anche che il resto glieli ho girati sul conto della convivente, se non ricordo male.
P. M. - Della convivente di chi?
DICH. GIGLIO G. - Di BOLOGNINO. Quei seimila che mancavano.

Le indicate dichiarazioni assumono una particolare importanza nell'economia della contestazione, soprattutto in ragione della loro attendibilità, così come ricavabile dai riscontri correttamente individuati e letti dall'accusa proprio in relazione alle due fatture di cui ha palato GIGLIO.
Qui si riportano le parole, che il Tribunale fa proprie, del Maresciallo Costantino, fermo restando che sul tema si tornerà più avanti affrontando, nel dettaglio, il capo di imputazione 92 che offre formidabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Preme solo sottolineare

che nella conversazione telefonica registrata al prog. 249 RT 2708/11 si trova puntuale riscontro in ordine alla restituzione del denaro al BIANCHINI, facendo BOLOGNINO proprio riferimento alla somma di cui BIANCHINI pretende la restituzione (*Bolognino Michele - Parola d'onore, che non l'ho fatti? Mi restano ventimila euro, compare Toni'. Venti. Ventimila li vuole lui, ventuno li ha pagati lui già*
di busta paga. Sono ventimila che vuole lui, ventuno li ha pagati lui di buste paghe, totale... ventunomila e trecento. Sono 42.000 euro, io dovrei prendere 49.000 euro. I 49.000 euro devo pagare l'operai le ore in nero, che hanno... quante erano le ore in nero? Altre 700 ore? In nero, o sette o ottocento ore.").
Queste, si diceva, le parole del Maresciallo Costantino che il Tribunale fa proprie in attesa di affrontare il capo 92: *"GIGLIO ha parlato anche della cosiddetta superfatturazione, ossia l'emissione di una fattura maggiorata pagata da BIANCHINI, al quale poi veniva restituita in contanti la parte eccedente, mentre a BOLOGNINO restava la rimonenza più tutta l'iva. Secondo GIGLIO, anche le fatture 91 e la 119 sarebbero state fatturazioni maggiorate. In particolare, nella prima BIANCHINI avrebbe preteso la restituzione di 17.000 euro e nella seconda la restituzione di 20.000 euro. Anche in relazione a questi dati abbiamo trovati dei riscontri all'interno delle nostri indagini. Per quanto riguarda la prima fattura, diciamo che nel corso delle intercettazioni registriamo delle conversazioni che vanno nella direzione di quello che ha dichiarato GIGLIO. Abbiamo effettivamente l'intercettazione con la quale BOLOGNINO, confermando che sarebbe arrivato il bonifico della BIANCHINI, dice che gli sarebbero serviti subito intorno ai euro, somma che a questo punto riteniamo fosse riferita ai soldi che dovevano a BIANCHINI. In realtà GIGLIO aveva parlato di 17 000 euro, quindi è verosimile ritenere che poi la somma sia stata ritoccata al rialzo, anche perché poi comunque, come abbiamo visto, di quella somma bonificata, vengono prelevati 36.500 euro, quindi avevano una grossa disponibilità di contanti per poter eventualmente ritoccare poi la cifra. Anche per quanto riguarda la seconda fatturazione, la numero 119, abbiamo trovato dei riscontri. Infatti GIGLIO dice che su questa fattura BIANCHINI aveva preteso la restituzione di 20.000 euro. Nella conversazione ambientale del 28 novembre del 2012, la numero 249, RIT 2708 del 2012.. DIFESA (Avv. Garuti) AVV. DIF. GARUTI - Mi sensi, la numero...? MAR. C. COSTANTINO G. -*
Numero 249, RIT 2708 del 2012. BOLOGNINO sta effettuando dei conteggi e si lamenta anche di com'era cambiato il rapporto con BIANCHINI proprio a causa dei controlli relativi all'amianto. Lamentandosi dei suoi minori guadagni, ad un certo punto dice testualmente: "Mi restano euro, compare, 20.000 li vuole lui, 21 li ha già pagati lui in busta paga. Sono 20.000 che li vuole lui".Secondo la nostra interpretazione, BOLOGNINO si riferisce a questi 20.000 euro proprio in relazione alle somme da restituire a BIANCHINI. Anche sulla questione dell'Iva abbiamo trovato dei riscontri. Sempre nella stessa conversazione, la 249, che abbiamo appena citato, BOLOGNINO Michele fa chiaro riferimento alla questione dell'amianto e accenna all'impossibilità di fatturare e, di conseguenza, di incassare l'Iva. Dice: "Poi ha avuto il controllo di questi qua per il fatto dell'amianto, se no già a quest'ora con l'iva recuperavi 5 o 6.000 euro. La fatture non gliela posso fare. Ora vediamo". La questione dell'Iva viene affrontata anche nel passaggio successivo. BOLOGNINO ribadisce che, a causa dei controlli per l'amianto, BIANCHINI non voleva più ricevere fatturazioni, bloccando in tal modo i suoi guadagni, che erano basati anche sull'incasso dell'Iva.

BOLOGNINO dice: "Fino a quando potevo fare la fattura, mi prendevo il 20% di Iva. Sopra a 49.000 euro fatturavo, erano 6-7 000 euro. Mi restava lo stipendio, a me, 4-5 000 euro. Non la posso fare, perché ha avuto i controlli e dice che fatture non ne vuole più" La cosa viene nuovamente affrontata in due telefonate, del 4 e del 6 dicembre del 2012, che rimarcano apertamente anche la divergenza tra BOLOGNINO e BIANCHINI, che era già emersa nei dialoghi che abbiamo visto (queste due telefonate sono la numero 8129 e 8333, intercettate sulla RIT 2366 del 2012). In sostanza, BOLOGNINO si lamenta con ALLELUIA sull'irregolarità, della scorrettezza dei conteggi effettuati da BIANCHINI, facendo delle affermazioni che confermano come l Iva rientrasse effettivamente nel meccanismo di guadagno, che BIANCHINI stava invece modificando a suo favore. C 'è, ad esempio, un passaggio nel quale si capisce che BIANCHINI, oltre ad aver trattenuto per sé Iva, aveva anche decurtato dalle spettanze di BOLOGNINO la cifra per i contributi degli operai, cosa che, ovviamente, non stava bene a BOLOGNINO, che pretendeva la decurtazione di una solo delle due quote, cioè o l 'iva o i contributi.

Altro passaggio di fondamentale importanza è quello in cui GIGLIO parla della gestione degli operai e del loro pagamento da parte di BOLOGNINO, confermando quanto emergente dalle conversazioni telefoniche a proposito delle trattenute, dei buoni pasto e dell'impiego oltremodo gravoso degli operai nei cantieri della BIANCHINI Costruzioni.
GIGLIO ha spiegato, infatti, di aver appreso da suo cognato CURCIO Domenico che la Cassa Edile veniva versata e poi successivamente trattenuta da BOLOGNINO così come i buoni pasto. La paga, poi, era decisamente bassa per tutte le ore che lavoravano (10-12 ore al giorno):
"P M - Lei prima ha parlato dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di BOLOGNINO. Ci vuole riferire nomi di questi dipendenti e circostanze che possono essere di rilievo in relazione a questo tema?
DICH. GIGLIO G. - Sì. So che c 'era Graziano come dipendente; c 'era mio cognato Curdo Domenico: c'era Procopio Giovanni, che è l'altro mio cognato. C'erano diversi dipendenti là. Adesso non li ricordo, io, tutti i nomi, francamente.
P. M. - Lei, sempre in quell'interrogatorio, aveva nominato RICHICHI Andrea.
DICH. GIGLIO G. - Sì, c era anche RICHICHI Andrea, certo.
DIFESA (Avv. Pi sane llo)
«Per le contestazioni, bisognerebbe che dicesse la pagina».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«110 dello stesso interrogatorio».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Lei ha saputo circostanze in merito alla gestione di questi dipendenti, vicende?
DICH. GIGLIO G. - So che mio cognato si lamentava, perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto neanche il buono mensa, non gli veniva riconosciuta neanche la Cassa Edile.
DIFESA (Avv. Pi sane llo)
«Chiedo scusa. Io ho la pagina 110 del verbale...».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

«120, Avvocato, mi scusi. Adesso ho chiuso... Dopo le pagine 103-104. Dopo glielo dico. Non mi interrompa in continuazione».
DIFESA (Avv. Pisanello)
«Eh, ma mi scusi, io ho bisogno di verificare che la contestazione sia corretta».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. ssa Ronchi) «Dopo glielo dico».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Quindi diceva: Non pagavano la Cassa Edile; Non pagavano che cosa ancora, ha detto?
DICH. GIGLIO G. -I buoni mensa, i buoni pasti.
P. M. -I buoni pasto. Vi era una parte... Cosa ci può riferire in merito al pagamento dello stipendio?
DICH. GIGLIO G. - Io, francamente, lo stipendio esatto, non lo so; però mio cognato mi diceva che, per tutte le ore che faceva, lo stipendio era bassissimo.
P. M. - Qual era lo stipendio, lei lo sa?
DICH. GIGLIO G. - No, francamente, no.
P. M. - Sa quante ore lavoravano al giorno?
DICH. GIGLIO G. - Mio cognato mi fece una battuta: che lavoravano per 50 euro al giorno Però, questo, non lo so, francamente.
P. M. - Infatti lei questo aveva dichiarato: 50 euro al giorno, quello che le aveva detto Curdo. E per quante ore al giorno, se lo ricorda? Glielo disse suo cognato?
DICH. GIGLIO G. — Mi disse che facevano oltre 10 ore al giorno. 10, 11 ore al giorno, 12 ore al giorno.
P. M. - Senta, la Cassa Edile come sarebbe dovuta essere pagata? Lei ha detto che non veniva pagata: com 'erano le modalità negli accordi tra BOLOGNINO e BIANCHINI?
DICH. GIGLIO G. - - BIANCHINI, la Cassa Edile, la pagava; solo che i dipendenti, per quello che mi disse mio cognato, dovevano ritornarla a BOLOGNINO, la Cassa Edile, quando arrivava.
P. M. — La dovevano restituire?
DICH. GIGLIO G. - Restituire, sì, a BOLOGNINO.
P. M. - Della mensa, ha parlato. Con riferimento ad ulteriori condizioni che lei ha appreso da suo cognato? Proprio di gestione della quotidianità lavorativa, gli spostamenti...
DICH. GIGLIO G. - BOLOGNINO gli rinfacciava il fatto che mandava il furgone a prenderli, e quindi..
P. M. - Ci spieghi, ci spieghi esattamente lei cos 'ha saputo e da chi.
DICH. GIGLIO G. - Da mio cognato, quello che mi ha detto; mi ha detto che questi dovevano ritornarglieli indietro, in quanto il BOLOGNINO mandava il furgone a prenderli, e quindi avrebbe avuto dei costi.
(...)
P. M. — Quando lei ha ricevuto le lamentele, come le possiamo definire?, i racconti di Curdo su questi temi, ha parlato con BOLOGNINO di questo?
DICH. GIGLIO G. - Sì, gliel 'ho accennato e mi ha detto che avrebbe sistemato mio cognato; però mio cognato mi ha detto che non è mai stato fatto. Poi, francamente..

Ulteriore conferma della ricostruzione effettuata sulla base del contenuto delle intercettazioni nonché dello stato di assoggettamento e intimidazione creato da BOLOGNINO (coadiuvato da RICERCHI e ALLELUIA) è fornito dalle testimonianze degli stessi operai e precisamente di CHIARO Emanuele, BALZANO Antonio e AURIEMMA Gennaro.
Il contegno da loro tenuto nel corso delle udienze si è rivelato assolutamente significativo della condizione di assoggettamento in cui versavano e, tutt'ora, versano.
Questa è la chiave di lettura delle testimonianze palesemente reticenti o, addirittura, false rese in aula, chiave di lettura confermata senza mezzi termini dalle dichiarazioni e dal contegno tenuto in aula da Antonio BALZANO nelle udienze del 13.4.2018 e del 18.4.2018.
Nella prima occasione, infatti, in un clima di crescente reticenza, il teste ha fornito faticose conferme alle ipotesi d'accusa quali l'assunzione per la BIANCHINI COSTRUZIONI avvenuta attraverso ALLELUIA Lauro e ai pagamenti che avvenivano, in contanti, presso il capannone di Montecchio Emilia, dove ricevevano la retribuzione da BOLOGNINO, decurtata della Cassa Edile e di altre somme che si aggiravano sui 100-200 euro.
Ciò che è invece emerso in maniera del tutto chiara nel corso di quell'udienza, è stato il timore del testimone, manifestato in aula sia con la sua reticenza ma anche riferito, sia pure con fatica, in alcuni tratti della deposizione. Eloquente il passaggio in cui il teste ha riferito di non essersi mai permesso di fare domande sulle somme che gli venivano consegnate, in quanto era concesso solo lavorare e subire: *P. M. - Quindi mi spieghi: cosa c'era scritto nella...? DICH. BALZANO A. - Ma non si facevano domande. Lì non si fanno domande. P. M. - Immagino. Questo, guardi, mi viene proprio da pensarlo. Però lei lo deve... gliele faccio io. le domande, e lei mi risponde. DICH. BALZANO A. - Io dovevo solo lavorare e basta. P. M. - Benissimo. E lei prendeva tutto su: prendi su e parti a casa.*
DICH. BALZANO A.-E' normale. ..P. M. - Lei ha dichiarato: Dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato ". DICH BALZANO A. - Sì.
In un costante clima di reticenza e di continue contestazioni, BALZANO ha anche confermato le sue dichiarazioni sui pesanti ritmi lavorativi sostenuti in quel periodo, inclusi i sabati e le domeniche:
P. M. - Lei ha dichiarato: Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica DICH. BALZANO A. - Sì. P. M. - E' l'esatto opposto di quello che ha detto un attimo fa DICH. BALZANO A. - No, perché lo... perché ce l'hanno chiesto, certe volte, di lavorare, ma io non ho mai lavorato la domenica. P. M. — E su questo non c'è dubbio. DICH. BALZANO A. - Gli altri, penso che lavoravano la domenica. PRESIDENTE P. - Pensa perché gliel hanno detto o pensa perché se lo ricorda? DICH. BALZANO A. - No, perché è così. P. - Cioè? DICH. BALZANO A. — Lavoravano la domenica? P. - Lo sa, quindi? DICH. BALZANO A. - Sì.

Ad un certo punto, però, BALZANO non ha più retto la tensione, e si è lasciato andare delle esternazioni che ne hanno messo a nudo il palese stato di soggezione di cui era vittima.
Rispondendo ad una precisa domanda circa le presunte minacce ricevute da BOLOGNINO Michele, il testimone ha dapprima negato ma, messo di fronte alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri di Modena, ha tentato di correggere le sue dichiarazioni, sostenendo di aver solo sentito minacce rivolte ad altri operai. Tuttavia, esortato ad essere più

preciso nella risposta, BALZANO si è limitato a dire di *"essersi fatto i fatti suoi perché aveva famiglia"*:

DICH. BALZANO A. - Io ho avuto delle minacce? No. L 'ho sempre detto: non mi hanno mai minacciato.

P. M. - Non ha mai minacciato.

DICH. BALZANO A. - Mai minacciato. A me.

P. M. - Lei ha dichiarato: "Le minacce di Michele e dell 'altro calabrese, le ho sempre considerate serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente ".

DICH. BALZANO A. - Ma non a me.

P. M. — A chi?

DICH. BALZANO A. - A persone. Basta. A persone che erano lì.

P. M. — Mentre andavate a riscuotere il vostro salario?

DICH. BALZANO A. - Sì.

PRESIDENTE

P. - Quindi lei le ha sentite, queste minacce, anche se non erano rivolte a lei?

DICH. BALZANO A. - Sì. Ma ognuno si fa i fatti suoi su queste storie qua.

P. - Ognuno si fa i fatti suoi, e questo va bene. Però...

DICH. BALZANO A. - Ma io c 'ho famiglia a casa. Giudice.

P. — Perché mi ricorda che c 'ha famiglia?

DICH. BALZANO A. - No, cose mie.

P. — Cose sue. Comunque le ha sentite, non rivolte a lei, perché lei non si fa intimidire, però mi ricorda che c 'ha famiglia.

DICH. BALZANO A. - Eh eh. Uno per lavorare deve arrivare a questi livelli qua.

L'estrema tensione e i timori di BALZANO Antonio si sono tuttavia manifestati apertamente durante il contro esame dei difensori, nel corso del quale, alla visione di una serie di documenti che gli sono stati sottoposti, il testimone ha riconosciuto la propria firma in calce a tali atti, sostenendo però di non aver mai seguito nessun corso di abilitazione professionale né le visite mediche, contrariamente a ciò che quei documenti attestavano. In altri termini BALZANO ha lasciato intendere, in maniera neanche troppo velata, di aver firmato quei documenti perché gli erano stati sottoposti in quanto obbligatori per formalizzare l'assunzione, sebbene attestassero circostanze mai avvenute:

P. - Forse lei vuol dire che ha firmato un documento in cui alcune clausole del rapporto erano in bianco?

DICH. BALZANO A. - Sì.

P. - E' così?

DICH. BALZANO A. Sì....

AVV. DIF. GARUTI - Ha fatto la visita medica alla BIANCHINI?

DICH. BALZANO A. - No. Questo me lo ricordo, perché la visita medica non l'abbiamo fatta.

... PRESIDENTE

P. - Senta, Balzano, ci sono due tipi di cose: un conto è la firma...?

DICH. BALZANO A. - Sì, sì. Lì, secondo me, l'ho saltato, quel pezzo lì, perché...

P. - ...un conto è se quelle cose che lei dice di avere firmato le ha fatte o non le ha fatte....

DICH. BALZANO A. - La visita non è stata fatta.

P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - E basta. Stop.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - Ma i fogli si possono firmare dovunque. ...
A VV. DIF. GARUTI - Lei, signor Balzano (forse gliel'ho già chiesto), ha fatto un corso di formazione alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - Se c'è la firma, sì...
PRESIDENTE
P. - No, aspetti.
DICH. BALZANO A. - Cosa devo dire? Allora così dobbiamo fare. Basta, io mi sono scocciato!
P. -Ascolti,.
DICH. BALZANO A. - Perché poi mi esaurisco.
P. - Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Mi incomincio a arrabbiare.
P. - Ascolti!
DICH. BALZANO A. - Mi dica.
P. - Lo sto dicendo: una cosa è la firma, una cosa è se ha fatto o non ha fatto... Ora la domanda è: l'ha fatto o non l'ha fatto, il corso di formazione?
DIFESA (Avv. Garuti)
A VV. DIF. GARUTI – L'ha fatto o non l'ha fatto?
DICH. BALZANO A. - No.

Il controesame è proseguito in maniera sempre più tesa fino a quando BALZANO ha dichiarato di non voler più rispondere alle domande nemmeno posto di fronte alla possibilità di subire un processo penale per testimonianza falsa e/o reticente, preferendo subire tale eventuale conseguenza rispetto al timore di proseguire nella sua deposizione:
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più, mi sono scocciato.
P. - No, no. Questo, non lo può fare, signor Balzano, non lo può fare.
DICH. BALZANO A. - Denunciatemi, fate quello che volete.
P. — Signor Balzano, su. Avanti.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più...
PRESIDENTE
«Nel senso che deve stare attento a quello che dice».
DIFESA (Avv. Garuti)
«E' evidente che è un testimone in difficoltà».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«Scusate, è evidente che è un testimone che ha paura»...
PRESIDENTE
«Signori, io continuo a dire: questo è un processo di un certo tipo. I testi falsi non giovano alla Difesa, o i testi che non vogliono parlare non giovano alla difesa»...
PRESIDENTE
P. — Qualunque cosa dica, dica la verità. Dobbiamo sospendere... Facciamo una cosa: sospendiamo cinque minuti, lei si ritira di là, riflette un attimo su quello che vuole fare.

DICH. BALZANO A. - No. è inutile. ...
P. M. - Mi scusi. Balzano. E ' stato sentito dalla Polizia giudiziaria, che è una Polizia giudiziaria che ricerca la verità e che su queste cose ha fatto approfondimenti. Dica la verità, perché è veramente l'unica cosa che a tutti qui interessa. Non si preoccupi di nient 'altro. La verità la pone sempre davvero in una posizione di persona che ha fatto il suo dovere.
DICH. BALZANO A. - Basta. non voglio parlare più. Vediamo come dobbiamo risolvere il problema, io non voglio parlare più. ....
DIFESA (Avv. Pancari)
«No, lui deve dire le cose che sa, se no dice "non ricordo ", "questo è vero ", "questo è falso "». PRESIDENTE
«Ma non dice nulla. Il teste ha preso una posizione ben precisa: non dice "non ricordo", dice "non voglio parlare".Evidentemente ha delle ragioni perché non vuole più parlare».
DIFESA (Avv. Pancari)
«Eh, ma non può».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M - Perché non vuole parlare? Ci dice il motivo perché non vuole più parlare?
DICH. BALZANO A. -No.

BALZANO Antonio è stato chiamato a testimoniare una seconda volte all'udienza del 18.4.2018 per comprendere, innanzitutto, la ragione per la quale egli. peraltro costituito parte civile, aveva ad un certo punto smesso di rispondere alle domande dei difensori manifestando, nella sostanza, un vero e proprio stato di timore.
La risposta è giunta direttamente dalla voce di BALZANO, che questa volta, senza mezzi termini, ha dichiarato di essere intimorito poiché tempo prima era stato avvicinato da soggetti calabresi a lui sconosciuti, i quali lo avevano esortato,a ritrattare tutto ciò che aveva detto:
Queste le eloquenti parole del teste:
DICH. BALZANO A. - Stai attento come parli, per me è meglio che tifai i fatti tuoi.
[...]
DICH. BALZANO A. - Eh, ma è normale. Uno ti avvisa la prima volta; la seconda volta non si avvisa più le persone.
[...]
DICH. BALZANO A. - Niente: Faccia i fatti suoi e al processo parla bene di quello che dici. Poi loro parlano la loro lingua. Se te lo devo dire in napoletano, te lo dico in napoletano

Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale, ritenendo sussistenti concreti elementi e più che fondate ragioni per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a minaccia per non testimoniare o testimoniare il falso ha acquisito ex art. 500, comma 4, c.p.p, il verbale di sommarie informazioni rese da Balzano stesso ai Carabinieri di Modena il 12.3.2016.
Come visto in quella sede egli aveva dichiarato:
A) di aver lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dopo il terremoto del 2012 per circa due o tre mesi nel periodo di luglio e agosto nei cantieri per la ricostruzione delle scuole di Finale Emilia, Concordia e Reggiolo.
B) quanto alle modalità di assunzione, egli, poco dopo il terremoto venne contattato dal suo amico AURIEMMA Giuseppe che gli disse che la BIANCHINI COSTRUZIONI di San

Felice sul Panaro stava cercando degli operai per i cantieri della ricostruzione delle scuole. In quel periodo era disoccupato e quindi accettò; per quel motivo consegnò carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione senza sapere a chi vennero consegnati quei documenti. Qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, gli disse che l'indomani lui e Giuseppe si sarebbero dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare. Andò insieme a CIFARO Emanuele e AURIEMMA Gennaro sul cantiere dove incontrarono ALLELUIA Lauro che diede loro le indicazioni dei lavori che dovevamo svolgere.

C) gli operai gestiti da Lauro erano circa una trentina e facevano un po' di tutto, sia per la costruzione della scuola che per le urbanizzazioni.

D) dopo il primo mese di lavoro, ALLELUIA Lauro disse loro che la busta paga e i soldi sarebbero stati consegnati a Montecchio Emilia: si trattava di un capannone nei pressi di una rivendita di auto e che gli orari in cui avvenivano i pagamenti erano sempre serali, dalle ore 20 in avanti. In quelle circostanze c'erano anche molti altri operai, che erano praticamente tutti quelli che gestiva Lauro sui cantieri. Nel capannone vi era molto denaro contante che veniva contato e distribuito ad ogni singolo operaio da due uomini calabresi alti e grossi, uno di nome Michele sui 40/45 anni, pelato e l'altro più giovane di circa 30/35 anni. Quest'ultimo aveva un atteggiamento molto arrogante. Tutti gli operai attendevano nel piazzale e, uno alla volta, venivano chiamati ed entravano nell'ufficio dove Michele, l'altro calabrese più giovane e Lauro contavano i soldi in contanti che venivano poi consegnati insieme alla busta paga. La somma indicata era sempre maggiore di quella che ci veniva poi consegnata effettivamente, perché i calabresi avevano loro detto che si trattenevano almeno 100 euro su ognuno di loro. Questo fu anche motivo di discussione con i calabresi, che però si concludevano sempre a sfavore degli operai in quanto minacciati di licenziamento immediato o addirittura di mancato pagamento della mensilità che avevano calcolato loro.

E) che alla fine dei conti lo stipendio era sempre lo stesso, cioè intorno ai 1.000/1.100 euro, anche se nel mese aveva fatto molte ore di straordinario, inclusi tutti i sabati. La posizione dei lavoratori era sempre la stessa: accettare quello che veniva pagato, pena il licenziamento. Alla fine, in base a quello che veniva pagato, guadagnava circa 5 euro all'ora.

F) Nonostante queste cifre così basse, supponeva che tra Michele e la BIANCHINI vi fossero degli accordi in base ai quali per ogni operaio la ditta dava almeno 22/23 ore all'ora, perché questi sono i prezzi in edilizia. Diversamente non vi sarebbe stato motivo dell'intermediazione di Michele, di Lauro e dell'altro ragazzo calabrese, visto che erano tutti assunti dalla BIANCHINI che avrebbe invece potuto pagare direttamente con assegno o bonifico, visto che emetteva le buste paga.

G) Avevano ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se lui non li fece, molti dei suoi colleghi lavoravano anche la domenica.

H) la Cassa Edile non è stata mai versata: non avendo ricevuto a casa nessuna comunicazione, si era infatti informato personalmente presso gli Uffici della Cassa Edile di Mantova che gli dissero che la BIANCHINI non ha mai versato nulla.

I) che aveva sempre avuto il sospetto - quando aveva visto che i pagamenti avvenivano in contanti - che molti contributi, compresa la Cassa Edile, non sarebbero stati versati. Ciò nonostante, non aveva mai avuto il coraggio di protestare, perché, conoscendo i personaggi, lo avrebbero sicuramente aggredito e avrebbe rischiato anche di non lavorare più.

L) non ricevette mai i buoni pasto, però aveva visto che nell'ufficio di Michele a Montecchio ve ne erano diversi blocchetti.
M) ha sempre considerato serie le minacce di Michele e dell'altro calabrese anche se per carattere non si fa intimorire facilmente. Michele gli era sembrato da subito una persona poco raccomandabile, che aveva evidentemente una posizione da "capo" rispetto agli altri.
N) Finite le scuole, ALLELUIA Lauro comunicò che il lavoro era terminato e che non avevano più bisogno di loro. Pertanto, incassato l'ultimo stipendio, sono rimasti a casa senza percepire nessuna indennità di licenziamento.

Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri due operai, CHIARO Emanuele e AURIEMMA Gennaro, la mera lettura delle loro dichiarazioni rende immediatamente apprezzabile la loro reticenza ed il continuo tentativo di sfuggire alla descrizione dei reali accadimenti dei fatti così come percepiti e vissuti anche da un punto di vista psicologico. Questo evidente disagio palesato nel rendere testimonianza davanti agli imputati si è tradotto in dichiarazioni costellate di contraddizioni intrinseche e con quelle rese in sede predibattimentale ai Carabinieri di Modena, che hanno generato spiegazioni che, nel tentativo di porre rimedio alle prime, hanno appalesato la loro sostanziale irragionevolezza.
Dalla giuridica inattendibilità dei due testimoni discende, sul piano logico e giuridico, un giudizio che finisce per il fornire un importante riscontro alla ipotesi di accusa, posto che, come accennato, l'atteggiamento tenuto dai due testimoni si è rivelato assolutamente sintomatico dello stato di sottomissione e omertà in cui versavano e in cui hanno continuato a trovarsi anche dopo la carcerazione degli imputati, generata dalla paura e dalla consapevolezza di avere a che a fare con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ti stampo 'ndranghetista.

Forse ancor più significative e dimostrative non solo dell'assoggettamento alla forza prevaricatrice degli imputati, ma anche del fallimento delle tesi difensive sono le testimonianze rese dagli altri operai indotti dalla difesa: Colosimo Salvatore e Perrotta Pietro sentiti all'udienza del 27.6.2017 i quali hanno, nella sostanza, affermato come il rapporto lavorativo si fosse svolto sotto ogni profilo regolarmente senza problemi di sorta, tantomeno in ordine alla retribuzione avendo regolarmente ricevuto ogni voce stipendiale. Hanno sminuito, in specie Colosimo, quanto avvenuto nel capannone di BOLOGNINO il 7 dicembre 2012, sostenendo che si trattò di un rimprovero che venne fatto perché, avendo la necessità di un acconto, aveva chiesto il pagamento della Cassa Edile sostenendo, falsamente, di non averla già ricevuta. PERROTTA dal canto suo, ha ricordato, invece, che la discussione avvenne a causa di un ritardo nel bonifico. Egli, inoltre, ha persino sostenuto di non sapere che ruolo avesse BOLOGNINO Michele. Ancora una volta la forza oggettiva di quanto evincibile dalle intercettazioni telefoniche, dalle testimonianze del collaboratore di giustizia, di RICHICHI Andrea e delle dichiarazioni predibattimentali rese da BALZANO (invero unitamente alla eloquenza del suo contegno) dimostrano la assoluta inattendibilità di entrambi i testimoni, le cui dichiarazioni stridono palesemente con quelle prove, dalle quali emergono, in particolare, le arbitrarie trattenute stipendiali dei lavoratori sottoposti alla gestione e al controllo di BOLOGNINO. Del resto, l'incapacità dei due testimoni di dare una spiegazione coerente ed unitaria al "litigio" verificatosi all'interno del capannone di BOLOGNINO il 7

dicembre e la sorprendente capacità di Perrotta di ricordare questa specifica data (in cui, stando al loro racconto, si sarebbe verificato peraltro un comunissimo diverbio che in teoria dovrebbe agualmente sfuggire al ricordo) e non anche altri analoghi dettagli temporali, confermano l'idea che le loro testimonianze siano indirizzate a sminuire, artatamente, quanto effettivamente verificatosi nello svolgimento del rapporto di lavoro e, soprattutto, il loro assoggettamento alla forza prevaricatrice di BOLOGNINO Michele, in ciò affiancato da RICHICHI (e da ALLELUIA).

Le conversazioni intercettate nel capannone di BOLOGNINO il 7 dicembre 2012 (progressivi 8422 e 8423 RIT 2366/2012) ne sono la più eloquente conferma. Colosimo e Perrotta sono, infatti, i destinatari delle minacce con le quali BOLOGNINO intima ad ALLELUIA di trattenere i buoni pasto che dovevano essere consegnati esclusivamente a lui:

"Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni me li manda a me poi".
Lauro - Eh!
Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo...
Michele – Eh.
Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'.
Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io.
Lauro - Non mi ricordo io.
Michele - Sennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh!
Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me
Lauro - Mo non mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione...
Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.

Le conversazioni ambientali di quello stesso giorno (prog. 429, 431 RIT 2708/11) registrate nel capannone di BOLOGNINO sono l'ideale proseguimento delle predette telefonate.

L'incontro che Colosimo e Perrotta hanno con BOLOGNINO, ALLELUIA e RICHICHI, che avevano recriminato sulla richiesta di consegnare i buoni pasto, si apre con un esordio intimidatorio per gli operai, che subiscono immediatamente l'aggressività degli imputati e, in particolare, di RICHICHI Giuseppe. Quest'ultimo, infatti, dapprima si propone con fare minaccioso ed intimidatorio, ordinando ad uno dei due operai di non guardarlo, per poi rivolgere la minaccia di un immediato licenziamento. Subito dopo BOLOGNINO, in un clima tutt'altro che amichevole e scherzoso, utilizzando toni particolarmente duri, rimprovera uno dei due, "colpevole" di aver talvolta sollecitato i pagamenti. Per questo motivo BOLOGNINO affermà che se si fosse ripetuta una cosa del genere non lo avrebbe addirittura pagato, sottolineandogli che lo avrebbe dovuto licenziare già tempo prima.

Solo alla fine, come correttamente sottolineato dal Maresciallo Costantino, i toni si sono stemperati ma solo perché BOLOGNINO, anche grazie all'appoggio fornito da RICHICHI - la cui presenza ed il cui contegno hanno amplificato il clima intimidatorio - ha ristabilito l'ordine e la sua autorità, alla quale i due operai si sono sottoposti, rassegnati, prima di andarsene:

"BOLOGNINO Michele - Arrivederci. Perrotta Piero - Andiamocene, Salvato'. RICHICHI Giuseppe - Ci vediamo lunedì.

BOLOGNINO Michele - Il lunedì non si lavora. (Voci sovrapposte) Salvatore - Il lunedì poi vengo e ti dico, Miche'.

BOLOGNINO Michele - Ora ti faccio i conti di quanto hai preso di Cassa Edile che così... mi rendo conto. Novembre, (Inc. pronuncia non chiara) novembre? Ah .. compare Toto', i mesi che ti ho pagato... febbraio e ottobre, mi sono scordato... novembre no, allora? Lo facciamo insieme? Sennò ottobre quando lo hai preso? Eh... no, novembre quando lo prendiamo... Perrotta Piero - Maggio... maggio. BOLOGNINO Michele - Ma lui la busta paga l'ha presa, ha lavorato a novembre? ALLELUIA Lauro - La prende il 28 di dicembre. BOLOGNINO Michele - E noi quando li prendiamo? A Marzo?

Perrotta Piero - (Inc. audio insuf.) andiamocene, dai. Salvatore - (Inc. audio insuf.). (Voci sovrapposte) BOLOGNINO Michele - Ma non è che è solo BIANCHINI. Perrotta Piero - No, ma lo so, Miche'... eh .. BOLOGNINO Michele - E' il sistema che è sbagliato. Secondo voi si può lavorare in queste condizioni qua? Ora, vedi, Salvatore viene qua: E quando mi arriva il bonifico? Quando mi arriva il bonifico?" Salvatore - E una volta mi sono lamentato che mi servivano!

(Inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Te l'ho fatto il 28... lo hanno fatto il 29... lo hanno fatto l'uno. Ah? Salvatore - Lo hanno fatto il 29, è arrivato il giorno dopo. Adesso, stavolta quando l'hanno fatto, il giorno dopo (inc. voci sovrapposte). BOLOGNINO Michele - (Inc. voci sovrapposte). Salvatore - (inc. audio insuf.) arrivava quell'altro bonifico...

BOLOGNINO Michele - Era venerdì, era. Compa' Toto', (inc. audio insuf.) a noi ce lo ha fatto venerdì e questa qua l'ho fatti lunedì. Martedì era festa, li hanno presi mercoledì/giovedì i soldi. Antonio - (Inc. audio insuf.) tre o quattro giorni

capitano a tutti. BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna! Salvatore - Noi non è che... non è che ci lamentiamo, dai. BOLOGNINO Michele - Va be', ciao. Vai, vattene. Salvatore - (Ride). Me ne vado, me ne vado. BOLOGNINO Michele - Ciao, ciao.

Alla luce delle considerazioni svolte e, si ribadisce, dell'indiscutibile tenore delle conversazioni telefoniche, confortate dalle testimonianze di RICHICHI, GIGLIO e Balzano (*rectius* le sue dichiarazioni predibattimentali) sono destinate a perdere ogni capacità dimostrativa del contrario anche le testimonianze rese da Belfiore Nicola, Alifi Alinafi e Doda Altin.

Un riscontro preciso della loro inaffidabilità dichiarativa è rinvenibile nella intercettazione captata il 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale vengono fatti i conteggi e contati materialmente i denari dei vari operai, tra i quali i fratelli Doda Shakir, Doda Ermal (assunti appunto insieme al teste Doda Altin e Doda Artur, cfr. informativa prodotta udienza 6.4.2017) ed in cui si fa chiaro riferimento ad una considerevole trattenuta sulla retribuzione

"BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Dodo Shakir... centosessanta ore in busta. sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara). Pure Shakir, trecento.
BOLOGNINO Michele - Shakir, trecento. Trecento. Eh... Ermal...
RICHICHI Giuseppe - Scusa, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Si, No, Ermal .. sono due e ottanta sennò poi... va bene, poi se li vedono loro i conti.
RICHICHI Giuseppe - Artur, certo. (Inc. Pronuncia non chiara).

Nel corso della conversazione vi è poi un riferimento a tale Nicola (si tenga presente che non vi sono altri Nicola tra quelli assunti in quel periodo, cfr. annotazione citata), nei confronti del quale BOLOGNINO usa parole non certo accomodanti verso le sue pretese, dicendo che non deve "*rompere i coglioni*": "*BOLOGNINO Michele - Nicola la busta paga vuole. RICHICHI Giuseppe - Ma a te Nicola ti chiama per la busta paga, secondo te? BOLOGNINO Michele - mannaggia alla Madonna! Ogni volta una storia. Ogni volta questo qua nel mezzo. RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - Ce l'ha già la busta paga lui? Aldo - (Inc. sovrapposizione di voci) Lauro? BOLOGNINO Michele - Si, (inc. pronuncia affrettata). RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci). BOLOGNINO Michele - Ma non rompesse i coglioni, eh*")

In altri termini, ancora una volta, gli esiti delle intercettazioni smentiscono le rasserenanti testimonianze degli operari indotti dalla difesa, dicendola lunga sulla loro inattendibilità e sul timore che essi ancor oggi nutrono, a distanza di anni, tanto da indurli a rendere testimonianze reticenti.

Le dichiarazioni rese dal Geometra Ricci all'udienza del 27.6.2017 non incidono in alcun modo sulla sostanza della prova raggiunta posto che, nel riferire di come procedeva a segnare le ore lavorate, ha spiegato chiaramente che gli operai venivano pagati ad ora e che, invece, gli accordi tra la BIANCHINI Costruzioni e la ditta appaltante avvenivano a misura: e le ore lavorate per i lavori a misura, che a noi erano assegnate dal committente a misura.
"P. – Quindi lei segnava le ore...?
DICH. RICCI R. – Io segnavo le ore lavorate e le ore lavorate per i lavori a misura, che a noi erano assegnate dal committente a misura.
P. – Quindi lei segnava le ore per capire se stavate andando veloci o stavate andando lentamente.
DICH. RICCI R. – Certo. Sì. Per capire la produzione delle maestranze.
....

P. M. MESCOLINI – Un'ultima domanda che conclude il ragionamento del Presidente: i dipendenti Bianchini avevano esclusivamente un criterio retributivo orario oppure ce n'era uno diverso? Un dipendente Bianchini che sia compreso in questo schema?
DICH. RICCI R. – I dipendenti BIANCHINI venivano pagati a ore, con la busta paga.

P. M. MESCOLINI – Quindi questo (ce l'ha spiegato) era per la contabilità aziendale BIANCHINI in relazione al rapporto con il dante causa, con l'appaltatore. Però le ore che qui vengono segnate sono ore da imputare come lavoro al dipendente.
DICH. RICCI R. – Sì, sono ore lavorate. Delle ore erano lavorate per lavori a misura e delle ore lavorate per lavori in economia.
P. M. MESCOLINI – Rispetto all'esito finale per il dipendente, la contabilizzazione è assolutamente identica: nove ore sempre nove rimangono.
DICH. RICCI R. – In linea di massima sì.

In altri termini, la testimonianza del Geometra Ricci nulla disvela con riguardo agli accordi raggiunti tra BOLOGNINO e BIANCHINI – ed in particolare sul meccanismo illecito tra loro invalso - per il pagamento degli operai, se non che il parametro di pagamento era quello orario.
Sulla base di tale conclusione deve parimenti dirsi ininfluente quanto sostenuto dallo stesso testimone in relazione al fatto che, per quanto a sua conoscenza non vi fosse alcuna differenza di trattamento tra i dipendenti assunti su indicazione di BOLOGNINO e gli altri in forza alla BIANCHINI COSTRUZIONI, tanto in sede di assunzione che di esecuzione di rapporto di lavoro (*DICH. RICCI R. – Sì, mi risulta di sì. AVV. DIF. GARUTI – Le risulta di sì. Nella sua qualità di geometra di cantiere, lei ha mai RICEVUTO DELLE LAMENTELE da parte di questi dipendenti in relazione al TRATTAMENTO RICEVUTO RIGUARDANTE GLI STIPENDI, riguardante la SCARSA SICUREZZA, riguardante gli ORARI PESANTI che eventualmente dovevano fare? RICCI R. – No. Su stipendi e cose così no; sugli orari, purtroppo erano dati dal fatto che, per l'emergenza, visto i tempi brevi per completare i lavori, si lavorava dieci, dodici, quattordici, sedici ore al giorno, sabato, domenica. Ma tutti ... nel periodo dell'emergenza*).
Il teste infatti riferisce di quanto a lui noto in relazione alle sue competenze ma non certo in relazione agli accadimenti reali in ordine alla effettiva gestione dei pagamenti dei dipendenti inviati da BOLOGNINO e sottoposti al suo controllo.

Analoghe considerazioni valgono per la testimonianza resa dal teste Massari (pag. 98, ud. 5.9.2017) che ha sottolineato come non vi fosse alcuna differenza di trattamento tra gli operai assunti su indicazione di BOLOGNINO e gli altri, e che l'assunzione prevedeva applicazione del CCNL, visita medica pre-assuntiva, inserimento dell'iban in anagrafica per i pagamenti. (*DIFESA, AVV. GARUTI – Ecco, le chiedo questo: in relazione a queste nuove assunzioni che vennero fatte dalla BIANCHINI, i criteri e le modalità di redazione delle buste paga sono variate rispetto a prima o si seguiva sempre le stesse modalità? TESTIMONE, MASSARI – La stessa modalità. Assolutamente la stessa modalità: tutti i dipendenti che erano assunti erano nel nostro ufficio trattati allo stesso identico modo di tutti gli altri [...] DIFESA, AVV. GARUTI – Va bene. Ecco, le chiedo questo: in relazione a tutti i lavoratori diciamo assunti, dipendenti della BIANCHINI, queste assunzioni, di questi dipendenti, come venivano effettuate? TESTIMONE, MASSARI – Venivano effettuate che col signor Augusto Alessandro ci comunicavano, dico "ci", perché come dicevo anche al mio collega, ci comunicavano il nominativo di una persona, e noi a volte ci portavano anche il documento, o la fotocopia, oppure arrivava la persona, noi sulla base dei documenti provvedevamo a fare tutte quelle*

che erano le documentazioni, previa visita medica che veniva fatta prima dell'assunzione, anche un giorno o due prima. E dopodiché la comunicazione al Centro per l'Impiego, la compilazione della lettera d'assunzione e in quel caso, come dicevo prima, nella stragrande maggioranza, se c'era già l'iban, veniva inserito nell'anagrafica del dipendente, e basta cioè. [...] DIFESA, AVV. GARUTI – No, no, certo, però le chiedo questo, cioè il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, d'accordo, però siccome c'erano contratti a tempo determinato, anche contratti, cioè veniva sottoscritto un contratto? TESTIMONE, MASSARI – Sì, il contratto d'assunzione. Io la chiamo la lettera d'assunzione. DIFESA, AVV. GARUTI – Certo, sì, sì sì. TESTIMONE, MASSARI – Ma la sottoscrizione di un contratto di assunzione in cui era specificato il livello, la retribuzione, eventuali premi insomma minimi che in precedenza ovevano concordato i titolari, e veniva riportato quello che era stato convenuto, ecco. ...).

E', peraltro, evidente che le dichiarazioni del teste Massari – così come quelle del teste Oddolini e Vitale, dipendenti della Lapam che si occupava di redigere le buste paga, cfr. udienza 5.9.2017 - fanno riferimento ad attività e procedure meramente formali di assunzione e di redazione delle buste paga che non ostano in alcun modo alla ricostruzione sostanziale dei fatti come emergente dalle intercettazioni e dalle altre prove emerse. Valga, in proposito, quanto dichiarato da Balzano: "*per questo motivo consegnai carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione. Non so esattamente a chi abbia poi consegnato i miei documenti ma le cose andarono bene perché qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, mi disse che l'indomani ci saremmo dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare.*".

Analogamente l'allora medico competente della BIANCHINI COSTRUZIONI, Dott. Poletti, e l'allora responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, Dott. Pignatti, all'udienza del 5.9.2017 hanno dato conto di questa regolarità meramente formale.

Non si dimentichi, a tale proposito, che nel corso delle indagini è stata captata una telefonata che la dice lunga sul reale svolgimento dei rapporti. Si tratta della conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, durante la quale BOLOGNINO informa BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante tale conversazione, Augusto BIANCHINI esorta BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente necessitava di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola, per cui sarebbe stato necessario che anche i due muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola, cosa che BIANCHINI dice di aver già concordato con SCOZZAFAVA *(Augusto – Pronto? Michele – Buonasera signor (Inc. audio disturbato). Augusto – Pronto? Michele Mi sente signor BIANCHINI? Augusto – Sì, ciao Michele. Michele – Buonasera. Eh. Io gli operai ce li ho pronti, martedì ce li ho pronte altre 4 persone, domani faccio portare gli op.. Augusto – 4? Michele – Sì 4-5, vediamo quanto riesco .. persone brave. Augusto – Quando riesci... se domani mi dai i nomi per le assunzioni. Michele – Sì, sì, sì, le do i nomi domani. Augusto – Va bene, un'altra cosa... Michele – Uhm. Sì. Augusto – Domani mattina Michele - Sì. Augusto - E' importante che ci siano tutti e 10 eh! Michele – Sì 10 persone, sì domani mattina tutti e 10 sono là. Augusto – Allora l'unico è Lauro che arriva un'ora . 2 dopo. Michele – Sì. Augusto – Che me l'ha detto. Michele – Sì. Augusto – Poi (inc. voci sovrapposte). Michele – Mi aveva*

chiamato ma ho lasciato il telefono in macchina, adesso ho visto anche le sue chiamate però ho chiamato a lei prima. Augusto – Va bene, poi i 2 che sono a cimitero Finale. Michele – Sì. Augusto Ecco, mandali anche... anche loro... io ho già avvertito coso, SCOZZAFAVA ma non so se ha capito. Michele – Sì. Antonio, eh. Augusto – Eh. Michele – Li mandiamo lì al cimitero o a Finale Emilia? Augusto – No no, alle scuole, tutti alle scuole di Mirandola. Michele – Va bene, adesso chiamo subito così gli... la richiamo fra 10 minuti gli do lo conferma di quante persone sono domani.
Augusto – Va bene, ciao. Michele – Va bene?).
In seguito a tale telefonata, veniva captata una successiva conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale il primo si assicurava, parlando con SCOZZAFAVA, che gli operai si attenessero alle disposizioni e si presentassero tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché ci sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244, RIT 1697/12 del 19.8.2012: *Antonio – Buonasera. Michele – Ciao Anto', come va? Antonio – Tutto bene?*
Michele – Tutto bene. Eh Anto' i carpentieri li sono rientrati? Antonio – Sì, sì. Michele – E domani mattina mi servono tutte le scuole, a... lascia... sospendi il cimitero per domani che li spostiamo nelle scuole perché domani c'è il controllo. E devono vedere che siamo tutti là, tutti in un posto.
Antonio Va bene, ascolta. Michele Eh. Antonio Perchè mi aveva chiamato BIANCHINI per dirmelo. Michele – Sì, sì mi... mi ha chiamato a me BIANCHINI ora pure, perché prima avevo il telefono in macchina. Antonio – Ok, ok. Michele – Ho visto le chiamate. Antonio – Ok. Michele – Tu mandami a quei 2 a Finale Emilia. Antonio – A Finale Emilia o a cosa... a Mirandola? Michele O a Mirandola, mandali a Mirandola, a Mirandola forse. Antonio Va bene. Dov'è più o meno il posto? Michele – Mah... poi chiama a BIANCHINI e ti fai spiegare da BIANCHINI. Antonio – Va bene dai, ok, ok. Michele – Va bene Anto'? Domani tutto be... be... i giubbotti tutti per bene, eh? Antonio – Ah ok, ok. Ascolta poi Michè, sai cosa (Inc. audio disturbato). Michele – Mi senti? Antonio – Digli per il cemento a Bianchino... Michele – Sì. Antonio – Io domani ho l'appuntamento con uno. Michele – No, no, no il cemento me la vedo io... ordinato è... 120 metri cubi, giusto? Antonio – Esatto.. Michele – Eh. (inc. voci sovrapposte). Antonio – Così magari mercoledì gettiamo noi, capito? Michele – Tu per-mercoledì possiamo gettare noi là? Antonio – Sì, mercoledì gettiamo così armo le pareti io Michele – Va bene, allora tu... va beh domani li sospendiamo e li mandiamo là. Antonio – Sì. Michele – Dopo domani (inc. audio disturbato) tu sapevi qualche altra persona, carpentiere, che voleva venire a lavorare? Antonio – Eh ci... adesso come adesso ce l'ho... perché ancora ce li ho in ferie. Michele – Eh (inc. voci sovrapposte). Antonio – Perché se ti serve (inc. voci sovrapposte) Michele – Eh a me doma... domani mi servono i documenti Antò. Antonio – Domani i documenti? Michele – I documenti di 2 persone perché erano (Inc. pronuncia non chiara) Antonio – No domani mattina vai tranquillo, domani mattina Michele – Sì domani mattina quando mi... però poi... poi per martedì mi servivano ancora persone, capito? Antonio – Quante te ne servono per martedì? Michele – Eh, altre 2-3. Però mi servono i documenti così facciamo subito l'assunzione. Antonio – Ok capito dai, adesso ci guardo un attimo. Michele – Uhm. Fammi sapere gentilmente. Antonio – Che ce l'ho tutti impegnati e un po' in fe... in ferie però al massimo vediamo un po' dai. Michele – Vabbè allora io... Antonio – Ok? Michele – Ora sento a BIANCHINI e ordino 120 metri cubi di cemento per mercoledì...

gettiamo noi. Antonio – Ro... rck 30 sì. Michele – Va bene, va bene. Ciao. Antonio – Con la pom... con la pompa, ciao ciao Michè. Michele – Con la pompa, sì a posto ciao.).
Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contattava nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione (prog. n. 6257 RIT 1697/2012) BIANCHINI ribadiva a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effetuare le assunzioni. *(Augusto – Va bene. Allora (Si schiarisce la voce) i nomi delle nuove assunzioni me li mandi?)*

Le conversazioni ora citate, oltre a riscontrare ulteriormente la credibilità delle dichiarazioni predibattimentali di Balzano, sono oltremodo eloquenti sul concetto che si sostiene. Non è qui in discussione che, formalmente, i lavoratori di BOLOGNINO siano stati trattati come tutti gli altri dipendenti, ma che al di sotto di questa apparenza formale di legalità, si celasse un rapporto di lavoro tutt'affatto differente, in specie per quanto riguarda la concreta gestione delle retribuzioni. La ricerca spasmodica da parte di BIANCHINI di nuovi operai da assumere formalmente e fare lavorare immediatamente, e la raccomandazione di BOLOGNINO che i lavoratori fossero dotati dei sistemi di sicurezza perché vi sarebbe stato un controllo dimostra come, nella sostanza, il rapporto si svolgesse al di fuori delle regole poste a tutela dei lavoratori, non essendovi spazio per particolari tutele né all'atto dell'assunzione (visti i tempi ristrettissimi per la "formale" regolarizzazione del contratto) né al momento dell'esecuzione del rapporto di lavoro, non essendovi altrimenti alcuna ragione per la quale sottolineare la necessità delle dotazioni di sicurezza che dovrebbe connotare, secondo normalità, il lavoro quotidiano dei lavoratori.
In questo senso la copiosa documentazione riguardante tutti i dipendenti menzionati nel capo di imputazione (buste paga, distinte di pagamento, contratti di lavoro, visite mediche, formazione in materia di sicurezza, distinte di versamento della Cassa Edile) prodotta dalla difesa, non è in grado di incidere sulla forza delle prove raccolte, dimostrative di una sostanza ben diversa dalla forma.
Occorre peraltro evidenziare che dopo la prima audizione del teste BALZANO la Pubblica Accusa ha correttamente rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa non era in originale, ma si trattava di fotocopie recanti, peraltro, alcune firme diverse. Del resto, anche BALZANO, visionando tali documenti, aveva disconosciuto le firme, così come aveva disconosciuto l'effettiva frequenza del corso e la visita medica.
Trattasi di circostanza assolutamente significativa e confermativa del ragionamento probatorio sin qui sviluppato sulla base delle prove assunte, dimostrative della strategia criminale utilizzata dagli imputati volta a celare, dietro un'apparenza di regolarità formale globale, un meccanismo nella sostanza pervaso di illegalità, in cui la commistione tra 'ndrangheta e imprenditoria, operando principalmente sul crinale elettivo della falsa fatturazione, ha condotto a pagamenti in nero, decurtazioni stipendiali fino, addirittura, a giungere a vere e proprie prevaricazioni *sub specie* di costrizioni, vessazioni e intimidazioni dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro.
Tutto ciò appunto, dietro, lo schermo di una situazione di apparente regolarità formale e contabile, tanto più subdola in quanto astrattamente prevista proprio a presidio e garanzia dei lavoratori.

In definitiva, la forza e l'univocità delle molteplici intercettazioni telefoniche captate e delle coerenti testimonianze di RICHICHI Giuseppe, del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe – riscontrato sia in ordine al sistema di falsa fatturazione che in ordine alle decurtazioni stipendiali riferite – e delle oltremodo eloquenti dichiarazioni predibattimentali rese da BALZANO Antonio (utilizzabili ex art. 500, comma 4, c.p.p.) dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della ipotesi di accusa e, allo stesso tempo, mettono in luce l'inconsistenza di ogni ipotesi difensiva, sostanzialmente fondata sull'idea che il rapporto instauratosi tra BIANCHINI Costruzioni e BOLOGNINO altro non fosse che un subappalto mascherato (secondo una pratica comunemente diffusa in Italia) e che i pagamenti in nero effettuati da BOLOGNINO fossero relativi alle ore lavorate in economia, ad ore di straordinario fuori busta o a rimborsi per carburante.
Ed invero, secondo la tesi difensiva, la BIANCHINI Costruzioni avrebbe corrisposto a BOLOGNINO un importo comprensivo di tutte le ore lavorate dagli operai indicati da quest'ultimo per le lavorazioni in economia, nonché di tutti i metri quadri eseguiti per i lavori concordati a metro, importo dal quale era sottratto l'importo delle buste paga (lorde) corrisposte dalla BIANCHINI Costruzioni ai dipendenti assunti. La parte restante veniva quindi versata a BOLOGNINO per il tramite di una falsa fattura. BOLOGNINO quindi non avrebbe percepito 23 euro all'ora, ma la differenza che si ottiene sottraendo dall'importo complessivo dei lavori in economia (calcolati in ragione di 23 euro all'ora per dipendente) e dei lavori a misura, la cifra lorda complessiva delle buste paga erogate. Ciò proprio come sarebbe avvenuto in caso di subappalto, con la differenza che in questo caso era direttamente la BIANCHINI Costruzioni a pagare i dipendenti per una parte consistente delle ore lavorate.

Alle considerazioni sinora svolte preme qui aggiungere solamente che le intercettazioni nel corso delle quali BOLOGNINO spiega a GIGLIO che stava lavorando per BIANCHINI a 23 euro all'ora (prog. n. 2501 RIT 1422/2012), e quella durante la quale BIANCHINI Augusto comunica ad una donna della sua azienda che l'importo concordato con BOLOGNINO era proprio 23 euro all'ora (prog. n. 513, RIT 2369/2912) sono in sé tombali sulla insostenibilità della tesi difensiva, soprattutto ove lette unitamente alla oramai nota intercettazione intercorsa tra RICHICHI e lo zio Panto e alle dichiarazioni stesse di RICHICHI, dalle quali emerge che il lavoro presso la BIANCHINI gli avrebbe garantito un guadagno di 23 euro all'ora.

Sconfessata la tesi difensiva, la fondatezza della ipotesi d'accusa è stata disvelata sia in ordine alle prevaricazioni subite dai lavoratori in merito alle retribuzioni che sotto gli altri aspetti dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Sotto il primo profilo nessun dubbio che gli operai siano stati costretti, soggiogati dalla forza intimidatrice di BOLOGNINO, a rinunciare alla Cassa Edile. Che ciò sia avvenuto mediante trattenimento diretto o prelievo anticipato di somme in compensazione rispetto al formale versamento della stessa (che avveniva in determinati periodi dell'anno) non muta la sostanza dell'accertamento.
Nessun dubbio, poi, sulla rinuncia ai buoni pasto e sulle altre trattenute arbitrarie, quali l'indennità di mancato preavviso e i denari della visita medica così come emergenti dalle intercettazioni captate e più volte riportate (prog. n. 532, 533, RIT 2708/2012; prog. 679, RIT

2708/2012). Sotto il profilo del gravoso impiego degli operai e della mancata fruizione del giorno di riposo è significativa non solo la conversazione registrata al prog. 6062 RIT 1679/12 - in cui BOLOGNINO, ALLELUIA e BIANCHINI parlano di spostare il lavoro nel cantiere di Mirandola per la domenica seguente e, a tal proposito, BIANCHINI lascia chiaramente intendere che non avrebbe concesso il riposo agli operai - ma anche quanto dichiarato da BALZANO, che ha confermato di avere lavorato anche il sabato e di avere svolto molti straordinari ottenendo, tuttavia, sempre la stessa retribuzione. I suoi colleghi lavoravano anche la domenica. Allo stesso modo il collaboratore di giustizia GIGLIO ha riferito di avere saputo dal cognato che lavorava anche 12 ore con una paga bassissima. La circostanza trova diretta conferma dalla telefonata in cui lo stesso ALLELUIA si dice non in grado di andare a lavorare in quanto stremato e da quella in cui BOLOGNINO esprime il suo disappunto per la volontà di BIANCHINI di fare lavorare i dipendenti anche la domenica in quanto in quel modo avrebbe dovuto pagarli di più, determinando una decurtazione del suo guadagno.

Ciò posto in fatto, in diritto, giova ricordare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 603bis c.p., nella sua originaria formulazione, è *stata introdotta dall'art.12 co. 1 D.L. 13 agosto 201 1. n. 138. convertito, con modificazioni dolla L. 14 settembre 2011. n. 148 - quindi anteriormente ai fatti per cui si procede - e sanzionava la condotta di "chiunque svolga un 'attività organizzato di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori".*
Trattasi di figura criminosa volta alla repressione del fenomeno del cosiddetto "caporalato", la cui introduzione ha voluto colmare una lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro, sanzionando quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oggi peraltro depenalizzate, senza però giungere alle "vette dello sfruttamento estremo" di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p. come peraltro confermato dalla previsione della clausola di sussidiarietà (Cass. 14591/14). Con la norma si sono voluto combattere, peraltro, forme di sfruttamento del lavoro spesso collegate ad organizzazioni mafiose dedite allo sfruttamento della manovalanza con metodi illegali.
Oggetto della tutela è lo *status* di uomo libero; ciò che viene tutelato non è una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì, il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione incide sullo svolgimento della personalità dell'individuo (Cass. Sez. 14591/14).
L'art. 603 bis c.p. nella sua versione originaria, puniva dunque l'attività organizzata - intesa come attività non occasionale con l'impiego dei mezzi necessari a garantirne l'effettività - di intermediazione, alternativamente volta al reclutamento o all'organizzazione della attività lavorativa, caratterizzata dallo sfruttamento, attraverso le particolari modalità illecite descritte dalla norma incriminatrice e cioè mediante, alternativamente, violenza, minaccia o intimidazione nonché approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
Nel secondo comma dell'art. 603 bis c.p. il legislatore tipizzava in maniera esemplificativa alcuni indici sintomatici rivelatori dello sfruttamento. Essi erano individuati: a) nella sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b)

nella sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) nella sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; d) nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La ritenuta inadeguatezza della fattispecie incriminatrice a combattere il fenomeno del caporalato ha indotto il legislatore ad un intervento manipolativo del reato di intermediazione illecita, attuato con la legge 26 ottobre 2016 n. 199, mossa innanzitutto dalla esigenza di estendere la punibilità anche al datore di lavoro, colpendo tutte le possibili forme di connivenza in cui può manifestarsi lo sfruttamento dei lavoratori, senza che sia necessaria l'integrazione di condotte di violenza, minaccia o intimidazione che, nella nuova formulazione dell'art. 603bis c.p., degradano ad elementi aggravatori.
Nella nuova fisionomia del reato, la condotta penalmente rilevante può manifestarsi sia attraverso un'attività di reclutamento del caporale, sia attraverso la semplice utilizzazione assunzione o impiego di manodopera anche da parte del datore di lavoro in condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.
Scompare quindi la necessaria sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione, estendendo così la fattispecie punitiva anche ad azioni di singoli intermediari pur in assenza di prova circa la predisposizione di strumenti finalizzati alla realizzazione della attività illecita.
Per quanto attiene alle condotte di utilizzazione, impiego ed assunzione, esse consentono di estendere la punibilità anche al datore di lavoro a prescindere dalla esistenza o meno a monte di un'illecita intermediazione, così come evincibile dall'inciso *"anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1"* contenuto nella descrizione della condotta di cui al n. 2 dell'art. 603bis c.p.p

Con la modifica legislativa descritta si è insomma estesa la punibilità a condotte prima non punite perché commesse dal datore di lavoro (prima punibile solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p..) in assenza di una attività organizzata o in difetto di violenza o minaccia, che possono ora eventualmente aggravare la pena.
Resta anche nella nuova formulazione la previsione della clausola di sussidiarietà, la quale, pur corrodendo lo spazio applicativo della fattispecie incriminatrice, lascia comunque spazio ad una applicazione della stessa rispetto ad ipotesi di violazioni meramente formali della normativa giuslavoristica, oppure non caratterizzate dai tratti costitutivi tipici delle fattispecie limitrofe della riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) della tratta di persone (art. 601 c.p.) dell'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), nonché non caratterizzate da violenza o minaccia, tipicamente riferibili al reato di estorsione (art. 629 c.p.) o in cui, astrattamente, tali condotte violente o minatorie non incidano in nessun modo sul bene giuridico della libertà, integrità e dignità del lavoratore, limitandosi a lesioni meramente patrimoniali.
Non a caso la norma è collocata nell'ambito dei delitti contro la persona (in specie quelli contro la personalità individuale) e non in quella dei delitti contro il patrimonio.
Sotto questo ultimo punto di vista, e negli stringenti limiti indicati, è dunque ammissibile il concorso tra il reato di estorsione e quello di cui all'art. 603bis c.p.

Ciò posto, procedendo da analizzare la posizione di BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e di BRAGA Bruna, occorre preliminarmente rilevare come rispetto ad essi non si ponga, in realtà, un problema di successione di legge penale nel tempo, posto che la novella non ha introdotto una modifica ad una incriminazione già prevista rispetto al fatto oggetto di contestazione, quanto una vera e propria nuova incriminazione rispetto ad una condotta prima punita, come visto, solo a titolo di concorso ex art 110 c.p. nel delitto di intermediazione commesso da terzi. Rispetto a costoro, dunque, il divieto di applicazione retroattiva della legge penale impone l'applicazione della precedente norma incriminatrice, sotto la vigenza della quale essi hanno realizzato la condotta.

Tanto premesso le prove assunte hanno dimostrato che i fatti accertati sono perfettamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 603bis c.p. nella formulazione normativa indicata, avendo BIANCHINI ottenuto, grazie a BOLOGNINO, coadiuvato da RICHICHI ed ALLELUIA manodopera da utilizzare per l'esecuzione dei lavori appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI, creando con lui una sinergia per effetto della quale i lavoratori sono stati sottoposti a condizione di sfruttamento ben consapevoli dello stato di bisogno in cui essi si trovavano in ragione della particolare vulnerabilità derivante dalla necessità di poter lavorare per il periodo più lungo possibile.

In tale contesto BIANCHINI non solo ha permesso consapevolmente che le assunzioni e le retribuzioni venissero gestite completamente da BOLOGNINO, ALLELUIA, e RICHICHI (si ricordi condannato in via definitiva), ma ha dato anche ampia prova di come, dietro lo schermo di BOLOGNINO, richiedesse orari di lavoro particolarmente gravosi, disinteressandosi completamente delle tutele prevista dalla normativa giuslavoristica a protezione e garanzia dei lavoratori.

Le ricordate conversazioni in cui egli esige da quest'ultimo l'assunzione in tempi brevissimi di nuovi lavoratori da inviare immediatamente sui cantieri - solo con l'indicazione dei nominativi per predisporre la documentazione formale ed evidentemente senza visita medica-, lo spostamento ad *libitum* dei lavoratori da un cantiere all'altro, nonché il lavoro domenicale senza pensare ai riposi previsti, ne sono prova sicura, alla quale fanno da formidabile riscontro le dichiarazioni di BALZANO Antonio e quelle del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe in merito al cognato CURCIO, parimenti impegnato sui cantieri del BIANCHINI.

Sulla base di queste prove, dimostrative, peraltro, di come BIANCHINI avesse la capacità di imporsi addirittura su BOLOGNINO ed ALLELUIA nell'imposizione di ritmi di lavoro (dei quali entrambi si sono lamentati) e nella ricerca di nuova manovalanza da impiegare in tempi ristrettissimi, ogni tentativo volto a sostenere che BIANCHINI fosse soggetto inconsapevole è destinato a franare.

L'avere poi il BIANCHINI tollerato che la distribuzione dei compensi venisse gestita da BOLOGNINO e che costui provvedesse, di fatto, alla gestione completa del rapporto di lavoro (si veda a tale proposito, ad esempio, la conversazione in cui BOLOGNINO sollecita a SCOZZAFAVA l'utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti di sicurezza in vista di un controllo) la dice lunga di come egli, mosso esclusivamente dalla spasmodica ricerca di un egoistico profitto personale, si sia completamente disinteressato della integrità e della dignità degli operai, lasciati in completa balia di un soggetto la cui caratura criminale gli era ben nota.

A tale scopo basta qui richiamare quanto accertato al capo 53 in cui è emerso, nonostante ogni diverso tentativo difensivo, come egli fosse già ben consapevole dello spessore criminale del BOLOGNINO al quale si era già rivolto per risolvere la sua controversia con SODA, D'URZO, BLASCO, VALERIO e, a monte, Rovitti. Le parole di GIGLIO, che ha spiegato che BIANCHINI aveva preteso che la fattura falsa venisse emessa da lui per non avere formali rapporti con BOLOGNINO a causa della sua storia criminale, e l'invito - rimasto volutamente inascoltato - rivoltogli dall'Ingegner Caruso (cfr capo 189) di stare attento ad instaurare rapporti con BOLOGNINO a causa dei suoi trascorsi giudiziari – facilmente verificabili sul web - non fanno altro che confermare l'assunto. Si vedrà, infatti, trattando il capo 189, che il l'Ing. Caruso, stretto collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI conobbe entrambi i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, nelle settimane immediatamente seguenti al sisma del maggio 2012, perché si erano recati presso la ditta BIANCHINI, per presentare un preventivo, sui lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia, poi effettivamente affidato a BOLOGNINO Michele. CARUSO aveva così effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che quest'ultimo era gravato da reati di tipo mafioso. A quel punto si sentì in dovere di informare immediatamente lo stesso BIANCHINI Augusto che, tuttavia non eccepì nulla, per niente turbato, sintomo di una pregressa conoscenza della stessa.

Altra significativa prova è rinvenibile in una circostanza fattuale che sarà meglio esplorata allorquando si tratterà del capo 91. In quella sede si vedrà che BIANCHINI Augusto, nel tentativo di coprire con una gettata di cemento l'amianto rinvenuto in uno dei cantieri contatta proprio Lauro ALLELUIA (progressivi n. 1932, 1936, 1943, 1958 RIT 2369/12) per organizzare il lavoro di copertura del pavimento del capannone, mostrando un evidente riserbo nel parlare per telefono. I servizi di OCP predisposti e le successive telefonate tra BIANCHINI Augusto e il figlio Alessandro durante le quali il primo segnala al figlio la presenza di un'autovettura ferma nei pressi del cantiere con la preoccupazione che si potesse trattare di un'automobile dei Carabinieri impegnata in un controllo, disvelano come il lavoro sia stato svolto e la preoccupazione di essere scoperti. Al di là del fatto che tanto vale a smentire la tesi difensiva per cui la gettata sarebbe stata fatta per mettere in sicurezza il sito ed evitare che l'amianto volasse, la reale e maggiore valenza dell'episodio è proprio da ricollegare alla consapevolezza di BIANCHINI che, forte della sinergia instaurata tra lui Michele BOLOGNINO ed ALLELUIA Lauro, sapeva benissimo di potere contare su personale disposto ad eseguire prontamente, anche di sabato, operazioni illecite come quella volta a occultare la presenza di amianto. Non a caso, BIANCHINI ha espressamente convocato Lauro, impegnato altrove nella posa dei cordoli, e non altri dipendenti per affrontare quella emergenza presso il capannone PHOENIX (, ben sapendo, tra l'altro, che poteva fare affidamento sul suo riserbo (e quello di BOLOGNINO) in merito a quella illecita attività.

Il tema sarà meglio sviluppato allorché si tratterà della responsabilità di BIANCHINI per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, preme tuttavia qui sottolineare alcune altre prove, in quanto non solo confermative del convincimento esposto, ma anche del pieno coinvolgimento della moglie BRAGA Bruna.

Si fa qui riferimento alle oramai nota intercettazione (prog. 1050 RIT 2571/12) in cui la donna, dopo aver discusso sulla questione dell'amianto, esprime tutti i suoi timori sulla possibile scoperta degli accordi esistenti con BOLOGNINO.
In tale conversazione BRAGA Bruna dimostra una forte preoccupazione proprio in ragione della consapevolezza di aver stretto un illecito rapporto di collaborazione con un soggetto connotato dalla sua appartenenza alla criminalità organizzata. BOLOGNINO, invero, all'epoca dei fatti, era già stato precedentemente condannato ed il suo profilo criminale, come visto, era già consultabile sul *web*:
"BRUNA: E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..
AUGUSTO: Gli accordi .. BRUNA: No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda. AUGUSTO: Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro .. BRUNA: Sì va bene .. AUGUSTO.. Abbiamo solo operai .. BRUNA: Sì .. comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema .. AUGUSTO: Va bene ..".

Sul tenore di tale conversazione BRAGA Bruna si è difesa dicendo che le sue preoccupazioni si riferivano esclusivamente al meccanismo delle false fatturazioni, combinato ad un sistema di somministrazione illecita di manodopera con l'intermediazione di GIGLIO, e non anche alla preoccupazione legata all'appartenenza di BOLOGNINO alla criminalità organizzata; il tutto aggravato dalla indagine contemporanea sull'amianto.
Il tentativo svolto è destinato tuttavia a fallire non solo per le ragioni enucleate a proposito del marito Augusto BIANCHINI, ma anche sulla base del passaggio in cui, senza dubbio, evoca al marito, che mente a se stesso, che il vero problema non sono certo gli operai, ma ciò che sta intorno, ovviamente lasciando intendere che il reale problema è qualcosa di ben più grave.
Tutto ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche la consapevolezza di BRAGA Bruna, la quale, nella vicenda in esame ha avuto, materialmente, un ruolo di natura contabile: lei si occupava di intrattenere con BOLOGNINO i rapporti relativi ai pagamenti degli operai; lei aveva inviato la e-mail con le buste paga a BOLOGNINO e quella con l'indicazione su come stilare la fattura da 38.000 euro (come risulta documentalmente e come la stessa ha confermato); lei aveva esortato BOLOGNINO a mandargli la falsa fattura per poter poi procedere ai pagamenti in favore delle società di GIGLIO (prog. n. 803, RIT 2366/2012; prog. n. 1324 RIT 2366/2012, prog. 1368, RIT 2366/2012; prog. n. 134, RIT 2367/2012, del 3.10.2012; prog. 1518 RIT 2366/12).
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrato che BRAGA Bruna, pienamente consapevole delle dinamiche degli accordi presi dal marito con BOLOGNINO Michele, ha fornito un contributo causale reale ed effettivo alla consumazione del reato in contestazione. Essa infatti ha curato la contabilità volta a dare un'apparenza di regolarità ad un rapporto lavorativo che la stessa sapeva essere lasciato (in specie in relazione all'aspetto retributivo) nelle esclusive mani di un soggetto di cui le erano noti i trascorsi criminali e con cui il marito aveva da tempo intavolato affari illeciti, mossa, al pari del marito, dal puro ed egoistico interesse al successo della

impresa familiare e dal proprio tornaconto personale, salvo poi pentirsi di quanto compiuto, oramai tardivamente.

Anche BIANCHINI Alessandro ha fornito un consapevole contributo causale alla condotta contestata. Egli, infatti, in qualità di coordinatore logistico della BIANCHINI COSTRUZIONI ha svolto una funzione di coordinamento consistente, per lo più, nel radunare ogni sera tutti i direttori di cantiere per programmare i lavori del giorno seguente e, in particolare, per suddividere nei vari cantieri il lavoro dei dipendenti e dei mezzi. Durante queste riunioni serali ha sentito parlare di BOLOGNINO dal padre e dal geometra Ricci, ossia il direttore tecnico presso il cantiere delle scuole. Sapeva che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva sub appaltato a BOLOGNINO le opere di carpenteria e di posa di cordoli e autobloccanti nel cantiere delle scuole (cfr. esame BIANCHINI Alessandro). Egli ha sostenuto di avere approfondito il rapporto tra la BIANCHINI e BOLOGNINO solo dopo aver letto l'interdittiva, scoprendo solo in quell'occasione che il lavoro affidato a BOLOGNINO era un sub appalto mascherato.
In realtà dalle intercettazioni risulta che BIANCHINI Alessandro aveva avuto contatti diretti con BOLOGNINO Michele proprio per gestire gli operai nei cantieri e le loro retribuzioni. Significativa la conversazione in cui BOLOGNINO suggerisce a Lauro ALLELUIA - che si lamentava del fatto che BIANCHINI Augusto non si faceva vedere sui cantieri e quindi non riusciva a definire con lui alcuni aspetti relativi ai pagamenti - di rapportarsi con Alessandro BIANCHINI, essendo questi evidentemente consapevole degli accordi in atto e della possibilità di parlare dunque liberamente anche con lui (prog. 7342 RIT 1697/12). La consapevolezza di BIANCHINI Alessandro emerge poi anche dall'intercettazione telefonica registrata al prog. n. 208, RIT 2366/2012, in cui Alessandro BIANCHINI discute con BOLOGNINO Michele sull'impiego di una nuova squadra di operai per la posa di autobloccanti nel cantiere di Mirandola. La conversazione - incentrata sull'impiego della nuova squadra che BOLOGNINO voleva mandare a Finale Emilia al posto degli operai già presenti nel cantiere - si conclude con BIANCHINI Alessandro che dice di scambiare i cartellini dei nuovi operai con quelli già assunti: *"Alessandro - Io piuttosto dicevo, domani trasferiamo tutti, s' ono posatori, a Mirandola...,BOLOGNINO: "No, non lo so, adesso organizzo io. Io... Se no qua se ne va tutto a caso, Alessà, adesso". BOLOGNINO Michele - Ora io dicevo, se io... se io riesco con questi ragazzi qua, (inc. pronuncia affrettata) facciamo qualcosa per farli scendere domani subito e fare sabato e domenica... Alessandro - Certo BOLOGNINO Michele - Sabato e domenica possiamo fare qualcosa? Alessandro Ma.., e quelli ne lasci a casa degli altri, quelli che sono lì po a Finale? BOLOGNINO Michele - Lascio due o tre persone che sono qua e metto quelle là, hai capito cosa ti voglio dire? Alessandro - Eh, sì, si scambiano il cartellino."*.

Il rapporto diretto con BOLOGNINO Michele, i toni confidenziali che emergono e la libertà con la quale BIANCHINI Alessandro, impegnato attivamente nella gestione dei cantieri con un ruolo di primo piano, si sente autorizzato a parlare con BOLOGNINO in ordine ad aspetti di gestione dei lavoratori in palese violazione della normativa giuslavoristica e ad utilizzarli nella massima libertà, quali oggetti sottoposti al loro esclusivo volere (pur non avendone la formale direzione come da lui stesso sostenuto in sede di esame), dimostra senza alcun dubbio

come anche Alessandro BIANCHINI fosse pienamente a conoscenza degli accordi intercorsi tra il padre e BOLOGNINO. D'altro lato, la circostanza che quest'ultimo abbia consigliato ad ALLELUIA di rapportarsi con Alessandro in mancanza del padre, dimostra come egli fosse l'*alter ego* del padre con il quale poter decidere, e parlare liberamente, di aspetti che solo con lui potevano essere discussi. Deve dunque ritenersi accertato che anche BIANCHINI Alessandro, nella sua qualità di direttore tecnico della BIANCHINI costruzioni, e pienamente consapevole degli accordi intercorsi tra il padre BIANCHINI Augusto e il BOLOGNINO, ha fornito il suo contributo causale alla consumazione del reato in esame, avendo fornito apporto al padre, in particolare nella gestione e nell'impiego degli operai inviati da BOLOGNINO.

Alla luce di quanto esposto va dunque affermata la penale responsabilità di BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e di BIANCHINI Alessandro per il reato di cui all'art. 603bis c.p. loro contestato essendo pacificamente emersa, oltre che la prova della materialità della condotta, anche quella di come la loro volontà fosse orientata a impiegare la manodopera inviata da BOLOGNINO sottoponendola consapevolmente a condizioni di sfruttamento sui cantieri nei termini esplicati, avvalendosi (anche in termini di accettazione del rischio) della forza della intimidazione promanante dalla figura di BOLOGNINO, come dimostrato dalla capacità di costui di imporsi sui dipendenti in ogni aspetto della loro attività lavorativa (assunzioni in termini rapidissimi, mobilità, strumenti di sicurezza forniti *ad hoc*...) e dalla consapevolezza degli imputati della caratura criminale dello stesso.

Essi vanno tuttavia assolti dal più grave reato di estorsione, rispetto al quale, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 603bis c.p, non è stata fornita la dimostrazione che la loro volontà (neppure in termini di accettazione del rischio) fosse diretta a trarre un ingiusto profitto per effetto di condotte violente o intimidatorie volte ad ottenere un immediato guadagno (di natura meramente patrimoniale) per effetto di arbitrarie decurtazioni stipendiali, consumatesi, peraltro, a differenza dello sfruttamento dei lavoratori, in un circuito privato rappresentato dal capannone di BOLOGNINO, al di fuori di qualsiasi controllo dei due BIANCHINI e di BRAGA Bruna.
Rispetto al reato di estorsione essi devono essere pertanto mandati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Tale condotta intimidatoria, sia pure realizzatasi anche grazie al contributo causale dei predetti imputati, rappresenta, infatti, il *proprium* dell'agire di BOLOGNINO e ALLELUIA (e RICHICHI), così come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche che hanno messo in luce come BOLOGNINO, sempre spalleggiato dagli altri due, abbia costretto i dipendenti a subire arbitrarie decurtazioni del loro trattamento retributivo sotto minaccia di licenziamenti e/o di nessun pagamento. Non era mancata nemmeno la prospettazione di violenze fisiche (*"Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stasera firma la lettera di licenziamento, sennò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare? Lauro - E va bo', dai. Michele - Glielo faccio mangiare io il panettone a Natale a lui, va bene?"*)
ALLELUIA, in particolare, costantemente presente e attivo nella gestione in cantiere degli operai, aveva il compito di mantenere e rendicontare a BOLOGNINO la contabilità delle ore di lavoro svolte dagli operai, amplificando con la sua presenza e con questo suo ruolo di

braccio destro di BOLOGNINO, l'effetto intimidatorio delle condotte di quest'ultimo. Egli, poi, nel costante ossequio e nella incondizionata obbedienza a BOLOGNINO, si faceva materialmente carico della esecuzione degli ordini e lui impartitigli da quest'ultimo per la restituzione delle somme di denaro e dei buoni pasto, così facendo ulteriormente percepire il suo ruolo e la sua forza agli operai, siccome diretta espressione del capo BOLOGNINO.
Pare opportuno evidenziare che la capacità intimidatoria dei due è inversamente proporzionale alla minima entità degli importi oggetto delle intimidazioni. Sebbene infatti BOLOGNINO, appoggiato da ALLELUIA, abbia imposto la sua volontà prevaricatrice per il trattenimento di poche centinaia di euro al massimo, il timore ingenerato nei dipendenti dalle sue condotte si è dimostrato oltremodo elevato. Il contegno dei dipendenti sentiti in aula, ed in specie, quello di Balzano è una plastica rappresentazione dell'assoggettamento e del timore che ancora oggi essi vivono a distanza di anni e, allo stesso tempo, la dice lunga dello stato di bisogno in cui, all'epoca dei fatti, essi si trovavano, costretti a subire le condotte estorsive in quanto obbligati dalla necessità di potere fare affidamento su una attività lavorativa che, almeno agli inizi, si prospettava come curatura.
Nessun dubbio che la condotta posta in essere da BOLOGNINO e ALLELUIA integri il reato di estorsione, posto che essi, ben conoscendo le difficolta economiche dei lavoratori - dimostrata anche dal fatto che questi venivano reperiti e impegnati nei cantieri in tempi brevissimi – li hanno costretti ad accettare condizioni di lavoro gravemente lesive della normativa giuslavoristica e, in particolare, a subire decurtazioni arbitrarie sulla retribuzione.
La condotta prevaricatrice si è palesata non solo con condotte esplicite e dirette (le intercettazioni sono eloquenti), ma anche in forma larvata, dimostrata dalle parole di RICHICHI che, parlando con lo zio Panto, dice espressamente di non temere le denunce di nessuno degli operai i quanto "gente giusta", ossia soggetti che, anche per la loro provenienza, avevano ben chiaro lo spessore criminale di BOLOGNINO e le dinamiche parimenti criminali sottese al loro rapporto di lavoro.
La trattenuta arbitraria di somme sulle retribuzioni per effetto di condotte intimidatrici integrano, ovviamente il depauperamento patrimoniale e l'ingiusto profitto degli imputati.

L'integrazione del delitto di estorsione fa scattare l'operatività della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 603bis c.p. il quale, nella sua forma aggravata prevista dal secondo comma, resta inevitabilmente assorbito in quel più grave reato.

Non resta ora che analizzare la penale responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine. La loro responsabilità si fonderebbe (come quella di GIGLIO condannato in via definitiva) nel contributo causale dato nel fornire la disponibilità del denaro consegnata a BOLOGNINO da BIANCHINI tramite il sistema della falsa fatturazione. In particolare, per avere FLORO VITO Gianni proceduto al prelievo contate di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e BELFIORE per avere proceduto a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.
Occorre premettere che sul reato di falsa fatturazione tutti gli imputati si sono dimostrati confessi. Il tema sarà approfonditamente trattato, separatamene, oltre.

Qui occorre valutare se la condotta dei due imputati, che hanno escluso che il loro coinvolgimento nella attività di falsa fatturazione possa in qualsiasi modo essere legato alle attività criminose accertate al capo 90, rappresenti un consapevole e volontario contributo causale alla consumazione del reato estorsivo commesso da BOLOGNINO e ALLELUIA o, di quello più tenue, di cui all'art. 603bis c.p. commesso dagli altri imputati.

La risposta deve necessariamente prendere le mosse da acquisizioni istruttorie che dimostrano come il sistema di sfruttamento dei lavoratori orchestrato dagli imputati rappresenti un tipico *modus operandi* del sodalizio criminale che in esso vedeva una tipica occasione di guadagno.
In tale senso, all'accertamento sin qui svolto, vanno ad aggiungersi le parole del Maresciallo Costantino in ordine all'invio di manodopera da parte di SECAV che poi la società ELLE DUE COSTRUZIONI provvedeva ad assumere formalmente, secondo lo stesso meccanismo utilizzato da BOLOGNINO Michele per insinuarsi nei lavori di ricostruzione post sisma, lucrando sulla manodopera assunta da BIANCHINI Augusto.
Ancor più significativa è la testimonianza, per questo verso ampiamente riscontata, resa dal collaboratore di giustizia MUTO Salvatore all'udienza del 30.11.2017 il quale, parlando della assunzione di FLORO VITO Antonio presso la società BRC di Genova – in ciò riscontrando quanto già dichiarato da GIGLIO - ha fatto riferimento a questa società ove era stato organizzato un sistema del tutto identico a quello oggetto del capo 90, che rappresentava una occasione di guadagno per l'intero sodalizio, tanto che su di esso lucrava anche il vertice del gruppo LAMANNA Francesco. La testimonianza di MUTO Salvatore, sul punto, è inoltre ampiamente riscontrata anche dagli accertamenti svolti dopo la sua collaborazione dagli inquirenti, che hanno proceduto al riascolto delle telefonate captate sul RIT di FLORO VITO Antonio intercettato dal 6.12.2014 al 3.2.2015. Da questa attività di indagine era emerso che costui aveva effettivamente lavorato a Genova come capocantiere nei lavori appaltati alla BRC Costruzioni (impresa di recupero edilizio) per il restauro di Palazzo Senarega, in Corso Venezia nonché in Vicolo della Rosa. Proprio a Genova, non a caso, venne catturato per l'esecuzione delle ordinanze di cattura della indagine *AEMILIA*. Il suo ruolo di capocantiere emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri in occasione di un infortunio di un lavoratore. L'attività di riascolto e di analisi dei tabulati telefonici consentiva non solo di riscontrare che MUTO Salvatore si era recato a Genova per ritirare 1800 euro per pagare gli operai della MAGISA, ma anche i dialoghi di MUTO con il figlio di PAOLINI Alfonso (Paolini Francesco) relativi al recupero della Cassa Edile che sarebbe stata trattenuta da loro e non consegnata agli operai (cfr. Maresciallo Calì, udienza 28.12.2017).
Pare necessario riportare per intero lo stralcio del verbale delle dichiarazioni rese da MUTO Salvatore, in quanto costituenti un formidabile riscontro al giudizio di penale responsabilità raggiunto in merito agli altri imputati e, allo stesso tempo, una straordinaria prova dimostrativa della consapevolezza di FLORO VITO Gianni e BEFIORE Carmine. La credibilità delle dichiarazioni rese da MUTO si fonda non solo nel dettaglio e nella precisione con cui egli ha riferito in merito a tali fatti, ma anche nella circostanza che esse trovano un puntuale (reciproco) riscontro in relazione alla assunzione di FLORO VITO Antonio nelle parole di GIGLIO Giuseppe e, più in generale, nella descrizione di un fenomeno del tutto identico a quello emergente dalle prove raccolte in relazione al capo 90.

IMPUTATO MUTO S. – So che la BRC fu presentata da GIGLIO e suo fratello in quanto li avevano conosciuti nel sisma del..., come si dice, dell'Emilia, fu tramite..., FLORO VITO fu mandato, tramite Lamanna, a lavorare su questa BRC, Lamanna, insomma, a mandare FLORO VITO, il quale..., poi fui mandato anch'io a fare dei lavori ed a portare delle persone a lavorare si usava lo stesso sistema che vi faceva con la BIANCHINI, che chi andava a lavorare doveva tornare alla Cassa Edile, ed anche..., alla fine anche il TFR veniva..., dovevano tornare indietro.

PRESIDENTE – Possiamo chiarire questa cosa?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, allora, ci spieghi meglio intanto le condizioni dei lavoratori e che cosa lei intende quando ha detto: "Si usava lo stesso sistema che si faceva alla BIANCHINI"?

IMPUTATO MUTO S. – Più o meno eh, poi non è che ero io a farli...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.

IMPUTATO MUTO S. Io so che ho portato delle persone, le quali poi, quando li ho dovuti pagare, i soldi FLORO VITO li ha dati a Lamanna ed io sono dovuto andarli a prendere da Lamanna e da Lamanna darli alle persone, e nei soldi che c'era c'erano un tolti già Cassa Edile, TFR e queste cose qua

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, questi soggetti da chi venivano assunti?

IMPUTATO MUTO S. – Poi i soggetti venivano assunti dalla BRC e per la..., e per far sì che..., gli si diceva: per pagare meno di tasse, in modo che rimanevano, lavoravano pure sabati e domeniche.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, ha detto un sacco di cose, dobbiamo fare un pochino d'ordine. Allora, c'è questa BRC che è una società che lei ha detto è stata...

IMPUTATO MUTO S. – Una S.p.A., una S.p.A. importante di Genova alla quale tutti i lavori passavano quasi dalle mani, infatti lavori importanti, appalti pubblici, io ho lavorato all'Archivio Storico di Genova, poi ad una chiesa che era storica ed alla quale attaccato c'era..., non so se era un'Università o una sola, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco, questa società, lei ha detto, GIGLIO la scopre perché ci lavora per...

IMPUTATO MUTO S. – No, ma non solo ci lavora, forse ci avevano fatto anche qualche..., sempre il giro di fatture, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ci lavora come ci lavorava GIGLIO, dopo il terremoto...

PRESIDENTE – Quindi lei dice: un'importante società per azioni, con sede in Genova, faceva fatture false..., che prendeva appalti pubblici, faceva fatture false con GIGLIO, intanto, come premessa?

IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco. Dopodiché come passa..., diciamo, come vengono coinvolti..., lei ha menzionato Lamanna e FLORO VITO Antonio, cosa succede?

IMPUTATO MUTO S. – Praticamente, essendo che GIGLIO era in relazione con FLORO VITO Gianni, FLORO VITO Gianni indicò il fratello e glielo disse anche a Lamanna, era al corrente anche Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ed il fratello cosa le indicò? Cosa doveva fare?
IMPUTATO MUTO S. – Andare a lavorava per la BRC, ma poi lui era..., non è che andato là con una ditta, lui era assunto come dipendente nella BRC...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi...
IMPUTATO MUTO S. – Forse risulta ancora assunto dalla BRC, per quanto ne so, detto da FLORO VITO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questa assunzione a cosa serviva?
IMPUTATO MUTO S. – Però, diciamo, lui era un operaio però lui li faceva come dirigente su tutti quelli che andavano a lavorare, che venivano sempre assunti dalla BRC.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi c'erano lavoratori che..., chi li sceglieva i lavoratori?
IMPUTATO MUTO S. – FLORO VITO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – FLORO VITO, quindi c'erano...
IMPUTATO MUTO S. – Oppure FLORO VITO mi chiamava a me ed io..., che poi succede...
PRESIDENTE – "Ed io"?
IMPUTATO MUTO S. – Eravamo in ferie in agosto, giù, succede che un ingegnere di questa BRC mi chiama a me che aveva bisogno, per il mese di agosto, di alcuni operai, io gli chiamai un siciliano di Cremona, un certo Gaetano, e poi io ebbi da discutere con lui davanti a Lamanna Francesco perché aveva mandato senza dirlo a lui, io dicevo.... gli ho detto, "Guarda che io pensavo che tu ne eri al corrente, perché come si è permesso a chiamarmi a me l'ingegnere senza che si era rivolto a te?", mi era sembrato strano il fatto che lui non lo sapesse, invece poi ebbi da discutere perché aveva fatto il casino l'ingegnere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aspetti un secondo, quindi abbiamo questa BRC, c'è FLORO VITO che viene assunto come dipendente della BRC ma decide lui, oppure chiede a lei, chi sono i lavoratori da assumere, giusto?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì, io.... c'erano da fare dei lavori di intonaci e mi chiese..., ed io portai Paolini Vincenzo, fratello di Paolini Alfonso, il figlio Paolini Francesco, un certo Maciari (fonetico)..., Maciari Ernesto di Cremona, sempre cutrese, ed un certo Turrà Salvatore mio cugino, poi portai altri due albanesi ed altri egiziani.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta, quindi i lavoratori venivano scelti, lei ha detto, da FLORO VITO oppure chiedeva a lei e li portava anche lei, quali altri...
IMPUTATO MUTO S. – No, li chiedeva FLORO VITO e glieli portavo io, me li chiedeva lui però.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perfetto, glieli chiedeva lui. Ecco, FLORO VITO che prerogative aveva rispetto a questa società? Che poteri aveva, insomma, che..., oltre a scegliere i dipendenti? Circa le condizioni di lavoro ed i pagamenti dei dipendenti chi li
IMPUTATO MUTO S. – Lui, FLORO VITO, FLORO VITO, tutti parlavano con FLORO VITO, mica andavano a parlare nella BRC con il proprietario.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok. Ecco, circa queste condizioni di lavoro, lei ha detto: lavoravano...
IMPUTATO MUTO S. – Facevano fare..., ah, ci facevano fare le visite mediche, e le visite mediche le dovevamo pagare noi, cioè, se li trattenevano, FLORO VITO, ecco.

PRESIDENTE – Cioè chi ..
IMPUTATO MUTO S. – Alla quale la visita medica la paga il tuo datore di lavoro, ecco.
PRESIDENTE – Quindi le visite mediche le pagava FLORO VITO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No.
IMPUTATO MUTO S. – No, le visite mediche...
PRESIDENTE – Le pagava la ditta?
IMPUTATO MUTO S. – Le visite mediche le pagava BRC, la BRC ti mandava a fare le..., ma quando poi pagavamo o pagava gli operai quelle visite le tratteneva. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo è un esempio, poi abbiamo...
IMPUTATO MUTO S. – Erano..., mi ricordo che erano 80 euro, 80-100 euro era una visita, mi ricordo perché l'ho fatta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Poi lei ha menzionato la Cassa Edile, no?
IMPUTATO MUTO S. – La Cassa Edile.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come funzionava il meccanismo in questo caso?
IMPUTATO MUTO S. – La BRC pagava la Cassa Edile...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. Al dipendente che aveva assunto, per i giorni che l'aveva assunto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Nel pagamento veniva sottratto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Cioè..
IMPUTATO MUTO S. – Alla quale ci fa...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sottratto cosa vuol dire?
IMPUTATO MUTO S. – Veniva decurtato dal pagamento che gli doveva fare.
PRESIDENTE – Cioè, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, io sto cercando di capire quello che lei dice, la BRC faceva un'assunzione regolare, con tutti i crismi, tutte le imposte, tutti...
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Questi denari però anziché darli a chi dovevano essere dati, cioè i lavoratori, li dava a FLORO VITO...
IMPUTATO MUTO S. – No no, la BRC pagava la busta paga regolarmente.
PRESIDENTE – Regolarmente?
IMPUTATO MUTO S. – La Cassa Edile ed il TFR, erano nei conteggi, perché poi c'erano anche i fuori buste, c'erano anche lavori che si facevano a contratto, però venivano tutti...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Gestiti da FLORO VITO.
IMPUTATO MUTO S. – Dirottati (fonetico) e non...
DIFESA, AVV. MIGALE RANIERI – Però c'è opposizione, signor Presidente...
PRESIDENTE – Sì sì, d'accordo, d'accordo, va bene, accolta. Cerchiamo di capire, Muto. Allora, un'assunzione regolare, tutto ciò che deve essere pagato agli Enti, allo Stato, alle tasse, ai contributi, la Cassa Edile, a chi di dovere, la visita medica, tutto regolare, a questo punto..
IMPUTATO MUTO S. – Però...
PRESIDENTE – Sì?

IMPUTATO MUTO S. – Però poi c'erano..., qua si lavorava..., le ore, il giorno, se ne facevano pure 12...
PRESIDENTE – Se ne facevano pure 12 e c'era il fuori busta. La differenza... Quindi poi i lavoratori, comunque, il contante...
IMPUTATO MUTO S. – Ma c'erano anche lavori a contratto, che loro li dimostravano sempre in busta paga ma tu risultavi assunto, non è che avevi fatto un contratto con una società.
PRESIDENTE – Certo, ma poi..., quindi alla fine poi c'era una differenza tra ciò che andava in concreto nelle tasche dei lavoratori e quello che la ditta aveva effettivamente pagato a chi?
IMPUTATO MUTO S. – Ma poi le chiusure dei conti, diciamo, dei contratti, i lavori a contratto, li svolgeva.. , li faceva tutti con FLORO VITO.
PRESIDENTE – Li faceva...
IMPUTATO MUTO S. – E FLORO VITO...
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Dava .., doveva dare la differenza agli operai, ecco.
PRESIDENTE – Sì, quindi, mi pare di capire, il contratto era con FLORO VITO, che aveva.., fissava un prezzo...
IMPUTATO MUTO S. – No no, ma non lo so se era con FLORO VITO o FLORO VITO poi gli portava altre fatture, questo è da controllare, ecco, questo non,... non c'ero io...
PRESIDENTE – No no, ma infatti, io non dico la cosa formale, la sostanza, andiamo alla sostanza, poi che ci fossero...
IMPUTATO MUTO S. – La sostanza era questa, quella che sto dicendo.
PRESIDENTE – Quindi che gli operai poi alla fine prendevano una quota X e la differenza la tratteneva FLORO VITO insomma, alla fine questo è?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, ma FLORO VITO, quando gli dava questa differenza, tratteneva.... gli stornava la Cassa Edile, il TFR ed il...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI Le visite mediche...
IMPUTATO MUTO S. – Come si dice...
PRESIDENTE – Ah, ecco, ho capito, tutte queste cose...
IMPUTATO MUTO S. – Le visite mediche, perché la BRC pagava anche il dormire là eh, ci dava anche il dormire. PRESIDENTE – Quindi tutte queste cose che la BRC aveva pagato per gli operai poi FLORO VITO se li tratteneva dal pagamento..., dal salario che veniva in concreto erogato agli operai? È così?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì, infatti poi successe che lui aveva .. come dipendente aveva il fratello di Paolini Alfonso, Gaetano, e questo non gli aveva tornato 800 euro e FLORO VITO li voleva, ecco, allora dovetti farlo lavorare io in un lavoro a Reggio Emilia a nero per fargli.... e quando mi pagò il lavoro ci trattenni questi 800 euro, ecco, io.... glieli dovevo dare io a Paolini Gaetano e quindi me li ... non dandoglieli a lui se li è trattenuti FLORO VITO dal lavoro e quindi si è recuperato gli 800 euro, ecco.
PRESIDENTE – Ma quindi FLORO VITO..., questo Paolini Gaetano, fratello di Paolini Alfonso, non veniva trattato come fratello di Paolini Alfonso ma come un albanese o un egiziano? Muto?
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.
PRESIDENTE – E come poteva accadere questo?

IMPUTATO MUTO S. – E beh, erano gli accordi che l'avevono portato a lavorare all'inizio, era accordi che si facevano, se gli stava bene, bene...
PRESIDENTE – Quindi non c'era un privilegio, un trattamento di favore per il fratello di Paolini Alfonso?
IMPUTATO MUTO S – Su..., quanto riguarda (fonetico) non c'è stato.
PRESIDENTE – Va bene. Quindi, in definitiva, gli operai o rimborsavano o comunque c'era una trattenuta ulteriore, rispetto al salario che veniva pagato, per il TFR, la Cassa Edile e tutti i benefit che l'imprenditore aveva versato, è così?
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Non ho sentito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì, ha detto.
PRESIDENTE – Non ho sentito Muto.
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì. Non si sente.
PRESIDENTE – Ho capito, adesso ho sentito. Questo era...
IMPUTATO MUTO S. – Gli accordi degli operai, Presidente, si facevano prima che andavano a lavorare, ci si spiegava com'era il funzionamento, se ad uno non gli stava bene non è che perché era fratello di quello o di quell'altro, lì, giustamente, si andava per guadagnare soldi non...
PRESIDENTE – Va bene. Come mai si accettavano questi contratti così, come dire, svantaggiosi? IMPUTATO MUTO S. – La gente che veniva a lavorare là era perché aveva proprio bisogno di lavorare, Presidente, non perché.... se ne poteva fare a meno non ci andava, ecco.
PRESIDENTE – Va bene.
IMPUTATO MUTO S. – Erano momenti di crisi, ecco.
PRESIDENTE – Prego.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – In tutto...
IMPUTATO MUTO S. – Anche dei lavori che si svolgevano, se vi spiego alcuni lavori io, per dire, ho detto: nemmeno se questo qua mi paga 10 mila euro al mese ci faccio un lavoro del genere, perché venivano..., dovevano mettersi una vaschetta da..., che pesava più di 25 chili, sulle spalle e scendere da..., tutte..., dalle scale da un 5-6 pieni, ecco, piene, era un palazzo Aracri (fonetico), una roba..., Aracri, un palazzo importante che si trova a Genova, ecco, ché io non ho lavorato là. Hanno dovuto entrare delle travi in legno spesse un bel po', queste persone, tutte a mano, senza un.. , la gru gliele ha alzate e loro. , insomma, erano pesanti, ecco, lavori un po'.... si lavorava un po' da schiavi là.
PRESIDENTE – Sapevano che lavoravano per FLORO VITO Antonio o che lavoravano per la BRC?
IMPUTATO MUTO S – No no, FLORO VITO li portava
PRESIDENTE – E sapeva...
IMPUTATO MUTO S – La BRC non è che li conosceva.
PRESIDENTE – E cosa sapevano di FLORO VITO Antonio?
IMPUTATO MUTO S. – Io. , come vi dico, io ho relazionato sempre con FLORO VITO per quei lavori, io l'ho visto..., un certo Romis (fonetico) si chiama, il cognome, Lorenzo, non mi ricordo...
PRESIDENTE – No, io volevo capire se le persone che...

IMPUTATO MUTO S. – Io l'ho visto 2 volte questo qua, non è che parlava..., ci potevi parlare...
PRESIDENTE – No no, va bene, va bene, della BRC, d'accordo, ho capito il concetto, la cosa che invece volevo che lei chiarisse...
IMPUTATO MUTO S. – E non lo so io perché non...
PRESIDENTE – Aspetti...
IMPUTATO MUTO S. – So che intorno a lui...
PRESIDENTE – Mi faccia fare la domanda, mi faccia fare la domanda, Muto.
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Io ho capito quello che lei ha spiegato, cioè questi qui lavoravano per FLORO VITO Antonio, o addirittura per lei, visto che è lei che poi fa anche, a volte, la mediazione, ecco, queste persone che lei sceglie e che individua e le manda poi da FLORO VITO Antonio sanno chi è lei, chi è FLORO VITO Antonio?
IMPUTATO MUTO S. – Ah, sì, queste persone sì.
PRESIDENTE – Cioè cosa sanno?
IMPUTATO MUTO S. – Sanno perché la maggior parte erano persone..., quelle di Cutro, insomma, conoscevano, ecco, conoscevano che FLORO VITO è il genero di Lamanna Francesco.
PRESIDENTE – E quindi?
IMPUTATO MUTO S. – Sapevano che era appartenente alla 'Ndrangheta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Proprio in relazione a questo, ma in questo meccanismo Lamanna Francesco c'entrava, in questo giro di...
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Come funzionava?
IMPUTATO MUTO S. – Sto dicendo che il pagamento non.... ce l'ha.., sono dovuto andare da Lamanna e Lamanna me l'ha dato da dare alle persone, poi quando questo Gaetano di Cremona, che conosceva anche Lamanna, c'era Lamanna quando ho dovuto discutere di questo personaggio io.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Quindi, cioè, il tutto non si fermava a FLORO VITO Antonio, FLORO VITO Antonio, spieghi bene, rispetto a Lamanna in questa...
IMPUTATO MUTO S. – Sì, ma Lamanna non è che gestiva, perché di lavoro non ne..., non ne ha mai capito, però nelle avversità o nei problemi se doveva intervenire interveniva ed anche in qualche pagamento, come vi sto dicendo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ed in questo giro di soldi che venivano trattenuti a Lamanna andava una percentuale?
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì, perché quando prese i soldi mi ricordo che dovevano essere 5 mila e me ne diede 4 mila, si era trattenuto mille euro Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ecco, poi lei ha detto prima che c'è stata un'occasione in cui FLORO VITO Antonio l'ha rimproverata per un intervento che lei aveva fatto con un ingegnere, adesso che abbiamo capito un po' la questione ci ridica questo passaggio.
IMPUTATO MUTO S – Praticamente l'ingegnere.., eravamo a Cutro, sia io, Lamanna e FLORO VITO, questo mi fa una chiamata e mi dice che aveva bisogno urgentemente di operai per..., doveva andare avanti con un lavoro, lui mi disse che ne aveva già parlato con

FLORO VITO, l'ingegnere, poi io gli feci .., gli chiamai la persona, poi incontrò .., la sera..., non mi ricordo se la sera o due giorni dopo, ho incontrato FLORO VITO, ho detto: "Mi ha chiamato...", io, cioè, sinceramente io ho detto: "Mi ha chiamato l'ingegnere – che non mi viene in mente il nome – cercando.., cercava un operaio e gli ho mandato Gaetano" e lui invece mi disse "Come ... io non so niente, come...", si infastidì in quanto lui dice che era all'oscuro di questa richiesta e che prima di mandarli dovevo aspettare una sua chiamata. Questo poi l'affrontammo la sera ed il secondo giorno sono andato a casa sua dove..., nel garage di Lamanno e c'era Lamanna ed abbiamo chiarito che io, insomma, ho agito in buona fede, non..., per portar lavoro, qualcosa lì, ecco, a me non mi entrava mente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ok..

IMPUTATO MUTO S. – Perché lui aveva pure paura che questo Gaetano gli poteva portare lavoro via dalla BRC.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ecco, poi lei si è soffermato, sempre restando sulla BRC, su una vicenda che ha riguardato alcuni lavoratori egiziani che abitavano a Lodi.

IMPUTATO MUTO S. – Sì, ne abbiamo parlato l'altra volta, vuole che lo rispiego di nuovo?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – No, lei ne ha parlato alla misura di prevenzione, non credo che ne abbia parlato qui.

PRESIDENTE – Sì, Muto, noi non ne sappiamo niente di questa cosa.

IMPUTATO MUTO S. – No, anche qua, se non mi sbaglio, ne avevo parlato, comunque lo ripeto. Sì, ci fu...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ne riparli perché tutti mi dicono di no, io sono stata assente in alcuni frangenti, comunque ne riparli.

PRESIDENTE – Muto, le assicuro, il Tribunale sa niente, credo, no.

IMPUTATO MUTO S. – Praticamente io avevo mandato degli egiziani a fare dei lavori all'asilo nido, non lo avevo mandato, sempre tramite..., come ha spiegato, servivano e glieli ho mandati a FLORO VITO, FLORO VITO..., questi qua poi c'erano da pagare, li abbiamo pagati ma non avevamo spiegato che c'era da trattenere Cassa Edile e quant'altro in quanto non mi ricordo se nemmeno se questi erano stati assunti o sono andati a lavorare a nero, comunque quando doveva pagare non gli ha..., non gli ha dato tutto quello che dovevano prendere e recriminavano soldi e si erano presentati lì in cantiere, lui li fece andare via, poi chiamò me dicendomi di...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Lui IMPUTATO MUTO S. – Il FLORO VITO Antonio PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì

IMPUTATO MUTO S. – Glielo disse a suo suocero, suo suocero mi chiamò e mi disse che questi qua non dovevano andare più in cantiere lì a Genova ed andammo a Lodi da queste persone io e Lamanna Benito, il fratello di Lamanna Rocco, a sistemare la questione in quanto (inc.) insomma con minacce, urla e cose abbiamo sistemato che se si sarebbero ripresentati di nuovo sarebbero successi problemi seri per loro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ed in merito a quello che era dovuto a loro è stato dato o no?

IMPUTATO MUTO S. – No, non è stato dato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Quindi non li avete pagati e non..., e li avete "licenziati"?

IMPUTATO MUTO S. – No, non che non li abbiamo..., abbiamo pagato ma quello che loro recriminavano in più non gli è stato dato, ecco, questo è.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì, ok, si sì, chiaro..

Le parole del collaboratore non lasciano spazio ad alcun dubbio su come il sistema orchestrato da BIANCHINI fosse in tutto e per tutto identico a quello organizzato da FLORO VITO Antonio e la società BRC di Genova, rappresentando, come detto, una straordinaria occasione di guadagno per FLORO VITO e per il sodalizio. Ancora una volta l'innesco per l'instaurazione dell'illecito meccanismo era stato dato da GIGLIO Giuseppe e dal fratello. In questo contesto, allora, la telefonata in cui FLORO VITO Gianni, fratello di FLORO VITO Antonio, chiede a BOLOGNINO una commessa per fare lavorare i suoi operai (10 o 12 e molti altri in giro) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (prog. 6934, RIT 1697/2012) assume un peso che va ben al di là della dimostrazione di come il referente fosse BOLOGNINO, finendo per dimostrare l'interesse dello stesso FLORO VITO a partecipare a quel sistema che egli sapeva gli avrebbe portato illeciti profitti fondati sullo sfruttamento e sulla coercizione di lavoratori che, significativamente identificati per il loro numero, rappresentavano idealmente quote di sicuro guadagno per lui, BOLOGNINO e il sodalizio. L'esperienza del fratello e la circostanza, dimostrata dalle parole di MUTO e del Maresciallo Costantino che fosse un meccanismo collaudato dell'intera organizzazione criminale lo confermano.
Queste le eloquenti parole di FLORO VITO Gianni: *Michele – Uhm. Giuseppe – Oh Michè. Michele Uhm. Giuseppe – Ti volev... ti volevo chiedere, ma lavoro in più dov'è BIANCHINI serve? Michele – E ora vediamo, tu sei pronto? Giuseppe - E io... Michele – Ci sono pers... Giuseppe – Eh... allora, 10, 10-12 persone ce le ho Michè, però si liberano fra 10 giorni, 10-12 giorni. Michele – E ora parliamo dai Giusè, ci vediamo domani e poi parliamo dai. Giuseppe – Uhm. Michele – Ci mettiamo d'accordo, in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo. Va bene? Giuseppe – No se ti dovesse capitare però non farmela perdere, hai capito? Michele – No, no, non te la faccio perdere, tengo presente te. Giuseppe – Che persone ce ne sono molte in giro. Michele – Uhm. Va bene.*

Di fronte a tali prove, che dimostrano un pressante interesse di FLORO VITO alla partecipazione ad un sistema che egli ben conosceva in quanto invalso all'interno del sodalizio e orchestrato, altrove, dal fratello - sistema che si prospettava come generoso di illeciti guadagni - sostenere che egli avesse partecipato inconsapevolmente alla falsa fatturazione pare davvero irragionevole, nonché limitativo e rappresentativo di una ingenuità dell'imputato che le prove hanno clamorosamente smentito D'altro lato, par essendo vero che egli svolgeva comunemente attività di falsa fatturazione con GIGLIO (cfr. capi 106 e 107), la stessa non vedeva coinvolto, come in questo caso, BOLOGNINO Michele, il cui coinvolgimento rispetto alla attività illecita "ordinariamente commessa" si giustificava proprio per quella specifica, del tutto peculiare, attività, nella quale egli voleva entrare quale protagonista principale.

Le argomentazioni svolte sono replicabili per BELFIORE Carmine, che ha costantemente appoggiato la attività illecita di falsa fatturazione orchestrata da GIGLIO e FLORO VITO

Gianni, incaricato di monetizzare i bonifici e quindi procurare la disponibilità dei denari contanti che costui avrebbe ridistribuito ai lavoratori.
Questa sua attività di "finale del sistema" attuata, come al solito, in stretto contatto con FLORO VITO Gianni, rende del tutto inverosimile che BELFIORE agisse nella completa inconsapevolezza, come peraltro desumibile dal fatto che grazie a quel sistema egli lucrava un immediato guadagno rappresentato dal trattenimento di una quota dell'imposto prelevato (cfr. infra) e che, quindi, aveva un concreto interesse a che quel sistema funzionasse e si ampliasse anche grazie all'ingresso diretto di FLORO VITO Gianni che, come detto, del consapevole contributo di BELFIORE si avvaleva costantemente.
Tanto FLORO VITO Gianni che BELFIORE Carmine, dunque, riponevano fiducia nella possibilità di avvantaggiarsi dell'illecito sistema che essi certamente sapevano essere un meccanismo invalso nella associazione per lucrare sui compensi dei lavoratori costretti a subire indebite decurtazioni dietro la forza dell'intimidazione (nel caso di specie BOLOGNINO, o FLORO VITO Antonio in quello genovese).
Tale circostanza, evincibile per FLORO VITO Gianni direttamente dalle sue parole ed in via logica per BELFIORE – suo stretto collaboratore - fonda la prova della consapevolezza di costoro circa il fatto che mettendo a disposizione di BOLOGNINO il denaro con cui gestire le retribuzioni dei lavoratori, si sarebbero consumate condotte prevaricatrici finalizzate ad arbitrarie trattenute o restituzioni di quote stipendiali, sul presupposto di una situazione di estrema vulnerabilità degli operai e che giammai le vittime avrebbero tollerato nell'ambito di in un rapporto di lavoro fisiologicamente sviluppato in termini di liceità e di rispetto della libertà e dignità dei dipendenti.

Alla luce delle considerazioni svolte può dunque ritenersi dimostrato che BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni hanno fornito un consapevole contributo causale alla consumazione del delitto di estorsione da parte di BOLOGNINO e di ALLELUIA.
Ovviamene, anche per loro, l'affermazione della penale responsabilità per il reato di estorsione, comporta l'assorbimento in esso del più mite reato di "caporalato" per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 603bis c.p.

Quanto alle aggravanti contestate, il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n 1 c.p.
Il fatto estorsivo per cui vi è condanna per BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine è aggravato dall'art. 416bis, 1 c.p. in quanto commesso al fine di agevolare il sodalizio che, grazie al sistema organizzato ed orchestrato da BOLOGNINO ha potuto infiltrarsi nelle opere pubbliche di ricostruzione successive al terremoto creando occasioni di guadagno non solo per BOLOGNINO Michele ed ALLELUIA Lauro, ma per l'intero gruppo.
Sul tema si rinvia a quanto si dirà affrontando il capo 4, relativo al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna.

Non altrettanto, invece, deve dirsi rispetto al reato di cui all'art. 603bis c.p. per cui vi è condanna per BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, commesso, nella sua singolarità, al di fuori di ogni volontà agevolatrice del sodalizio.

Infine. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di COLOSIMO Salvatore, PERROTTA Pietro, DODA Altin e BELFIORE Nicola.

2.1.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 92

Venendo alla valutazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 92, la stessa può ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Va in proposito subito messo in evidenza come tutti gli imputati siano confessi rispetto a detta ipotesi di reato sia pure sminuendone la portata (BIANCHINI e BRAGA) o svincolandola da qualsiasi apporto causale con le condotte estorsive o prevaricatrici contestate al capo 90 (FLORO VITO e BELFIORE)

Le intercettazioni telefoniche hanno infatti dimostrato che il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO era incardinato su un articolato sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti che coinvolgeva GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.

In relazione a tale meccanismo, le prove hanno consentito di ricostruire in maniera analitica uno specifico episodio attraverso il quale è emerso anche il ruolo di BRAGA Bruna.

Anzi, proprio le conversazioni registrate tra BRAGA Bruna e BOLOGNINO Michele hanno permesso di comprendere alcuni episodi successivi e alcune successive conversazioni intercorse tra BOLOGNINO Michele, Giuseppe GIGLIO e FLORO VITO Gianni

Ed invero, il 27 settembre è stata registrata una telefonata (prog. n. 803, RIT 2366/2012) in cui BOLOGNINO Michele chiede a BRAGA Bruna di fargli avere le buste paga che le aveva richiesto. La donna risponde che gliele avrebbe girate. Il 2 ottobre 2012 BOLOGNINO contatta nuovamente BRAGA Bruna, riferendole di essere ancora in attesa dell'e-mail, alludendo alle buste paga che BRAGA gli aveva promesso di fargli avere. BRAGA risponde che gliela aveva già mandato ma che, comunque, gliela avrebbe trasmessa nuovamente (prog. 1324 RIT 2366/2012). Più tardi BOLOGNINO contatta GIGLIO Giuseppe dicendogli di avere "quelle cose di BIANCHINI", alludendo evidentemente alle e-mail contenenti le buste paga (prog. n. 1368, RIT 2366/2012).

Il giorno seguente, BOLOGNINO ricontatta BRAGA Bruna per avvisarla di averle inviato la fattura: in questa conversazione BOLOGNINO dice che la fattura è a nome della società TRANSPORT (in realtà Trasmoter di GIGLIO Giuseppe). Sempre in questa conversazione telefonica, BOLOGNINO chiede a BRAGA Bruna di effettuare un bonifico urgente, ricevendo dalla donna rassicurazioni sulla disponibilità dell'intera somma (prog. n. 134, RIT 2367/2012, del 3.10.2012).

Successivamente, BRAGA Bruna conferma a BOLOGNINO l'esecuzione del bonifico con procedura d'urgenza (prog. 1518 RIT 2366/12) e immediatamente dopo BOLOGNINO avvisa FLORO VITO Gianni dell'avvenuto bonifico (prog. 1521 RIT 2366/12).
Il giorno seguente BOLOGNINO contatta nuovamente FLORO VITO Gianni precisando che, trattandosi di bonifico urgente, la somma sarebbe dovuta già essere visibile e gli chiede di verificare ed effettuare subito la prenotazione dei contanti (prog. 1573 RIT 2366/12).
Successivamente FLORO VITO Gianni conferma a BOLOGNINO che tale Andrea, geometra di GIGLIO Giuseppe, gli aveva comunicato che era tutto a posto, alludendo all'esito positivo del bonifico a pagamento della fattura emessa della TRASMOTER nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (prog. 1590 RIT 2366/12). Per queste motivo, BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni decidono, durante la telefonata, di incontrarsi da lì a poco. Le chiamate successive chiariscono come il luogo d'incontro fosse l'ufficio di Giuseppe GIGLIO. Successivamente FLORO VITO Gianni contatta infatti BOLOGNINO dicendogli che è breve sarebbe andato via (prog. 1602 RIT 2366/12) e subito dopo GIGLIO Giuseppe chiama BOLOGNINO Michele chiedendogli l'autorizzazione a girare "quelle cose" a Giuseppe, ossia a FLORO VITO Gianni. L'allusione di GIGLIO è riferibile al denaro proveniente dal bonifico effettuato da BRAGA Bruna alla TRASMOTER. In questa conversazione BOLOGNINO acconsente alla richiesta di GIGLIO di girare il bonifico a FLORO VITO Gianni e aggiunge di aver già concordato con FLORO VITO Gianni la cifra che quest'ultimo gli avrebbe dovuto prelevare, cioè 10.000-12.000euro (prog. 1603 RIT 2366/12).
Nel frattempo, erano state parallelamente attivate anche delle intercettazioni telematiche sulla casella di posta elettronica di BOLOGNINO (la *cvrabiesrl@libero.it)* che hanno riscontrato quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. E' stata innanzitutto intercettata l'e-mail con la quale BRAGA Bruna aveva inviato le buste paga chieste da BOLOGNINO: si trattava, in particolare, di tredici statini a nome di altrettanti operai, il cui stipendio non superava mai i 1.000 euro. Un'altra e-mail intercettata, proveniente sempre da BRAGA Bruna, aveva ad oggetto "Estratto conto per emissione fattura" e conteneva un riepilogo di spesa relativo al noleggio di quattro autocarri mezzi d'opera, impiegati nel cantiere della ricostruzione, per un importo di 32.000euro oltre IVA. In calce a tale e-mail vi era scritto anche "*resto in attesa di ricevere la fattura con indicazione IBAN bancario*".
Trattasi di una nota con cui BRAGA indicava le modalità di compilazione della fattura, fittizia, con un importo corrispondente a quanto versato da BOLOGNINO Michele.
I riscontri successivamente acquisiti hanno confermato che si trattava di una fatturazione per operazione inesistente escogitata per coprire il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO per il pagamento degli operai:
a) nel corso dei servizi di osservazioni effettuati presso i cantieri in cui stava lavorando BIANCHINI non erano mai stati rilevati mezzi d'opera riconducibili a ditte di GIGLIO Giuseppe, mentre nel riepilogo spese ricevuto via e-mail da BOLOGNINO si parlava proprio di nolo a caldo di automezzi impiegati nei cantieri della ricostruzione;
b) è stata captata un'altra intercettazione telefonica, durante la quale BOLOGNINO Michele chiede l'impiego di altri camion e BIANCHINI Augusto conferma di averne a disposizione, chiarendo, in tal modo, che l'azienda non necessitava di ulteriori mezzi d'opera (prog. 496 RIT 2369/12).

Le indagini hanno inoltre consentito di dimostrare che il meccanismo si perfezionava grazie al successivo passaggio di denaro da GIGLIO Giuseppe a Carmine BELFIORE o a FLORO VITO Gianni, il quale ritirava il contante e lo consegnava a BOLOGNINO Michele. Quest'ultima ricostruzione del meccanismo illecito è confermata oltre che dalle intercettazioni telefoniche anche dalle risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona.

Va ricordato, in proposito, che all'epoca, infatti, FLORO VITO Gianni era soggetto ad attività di intercettazione da parte della Guardia di Finanza di Cremona, che stava indagando sul vorticoso giro di false fatturazioni (cfr. Cap. VIII capi 106 e 107). Da queste indagini, come visto, era emerso che detto giro di fatturazioni inesistenti era possibile grazie alla connivenza di alcuni operatori finanziari, che consentivano la movimentazione di ingenti quantità di denaro contante, ben al di sopra dei limiti previsti dalla disciplina valutaria e senza nessun tipo di controllo (Medici Loretta, funzionaria delle Poste). Numerosissime sono le conversazioni intercorse tra gli imputati e alcuni dipendenti degli uffici postali. Da tale attività di indagine è emerso che, dal maggio al dicembre 2012, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine avevano prenotato e prelevato più di un milione e cinquecentomila euro in contanti dai loro diversi conti attraverso gli sportelli degli uffici postali. Per quanto interessa, nello specifico, la ricostruzione dell'imputazione di cui al capo 92, GIGLIO Giuseppe, dopo aver ricevuto il bonifico da BRAGA Bruna, lo aveva girato a FLORO VITO Gianni, il quale, grazie ai suoi contatti con la direttrice dell'ufficio postale di Reggio Emilia, aveva prelevato i contanti e li aveva consegnati a BOLOGNINO Michele. Il 4 ottobre 2012, era stata infatti intercettata una chiamata nel corso della quale gli imputati avevano confermato la disponibilità del denaro bonificato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.

Sempre il 4 ottobre la Guardia di Finanza di Cremona aveva intercettato un'altra conversazione con la quale FLORO VITO Gianni avvisava Medici Loretta che entro mezz'ora sarebbe passato a ritirare 27.500 euro in contanti. Medici Loretta, però, faceva presente a FLORO VITO Gianni che sul conto non c'era la necessaria copertura e FLORO VITO Gianni, che sapeva che GIGLIO gli aveva precedentemente girato il bonifico ricevuto da BIANCHINI, la rassicurava dicendo che i fondi sarebbero arrivati (prog. 12478 RIT 214/12).

Il giorno seguente, il 5 ottobre 2012, FLORO VITO Gianni ricontattava Medici Loretta e, attenendosi a quanto chiesto da BOLOGNINO nella telefonata del 4 ottobre, concordava con la stessa un prelievo di 10.000 euro in contanti. La donna comunicava a FLORO VITO che quel giorno l'ufficio era chiuso ma che poteva comunque esaudire la sua richiesta con una finta prenotazione retrodatata (prog. 12524 RIT 214 /12). In quella stessa conversazione Medici Loretta ringraziava vivamente FLORO VITO Gianni per la seduta gratuita fruita presso il centro estetico gestito da sua moglie, in ciò mettendo in chiara evidenza la natura dei rapporti instaurati con tra la funzionaria delle poste e FLORO VITO. Veniva inoltre captata un'altra conversazione in cui la Medici comunicava a FLORO VITO che l'operazione era stata avallata e che aveva approntato una prenotazione retrodatata per consentirgli il prelievo in contanti (prog. 12529 RIT 214/12).

La Guardia di Finanza di Cremona ha poi ricostruito in maniera analitica i movimenti di denaro avvenuti e ha verificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva eseguito un

bonifico di 38.732,10 euro a favore della TRASMOTER s.r.l. di GIGLIO Giuseppe, cifra esattamente corrispondente a quella risultante dal promemoria contabile intercettato tramite la e-mail inviata da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele, che riportava la cifra di 32.010 euro, importo che, con l'aggiunta dell'IVA al 21%, porta esattamente all'importo di 38.732,10 euro. Successivamente, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, tramite prima la IMMOBILIARE TRE s.r.l. di FLORO VITO Gianni e poi la ARGON s.r.l. di BELFIORE Carmine, avevano, nella stessa giornata, monetizzato 36.000euro. I 2000 euro mancanti, cioè non monetizzati, erano stati evidentemente trattenuti da FLORO VITO e da BELFIORE a titolo di commessa o di pagamento per l'operazione. Queste lo schema rappresentativo del meccanismo illecito:

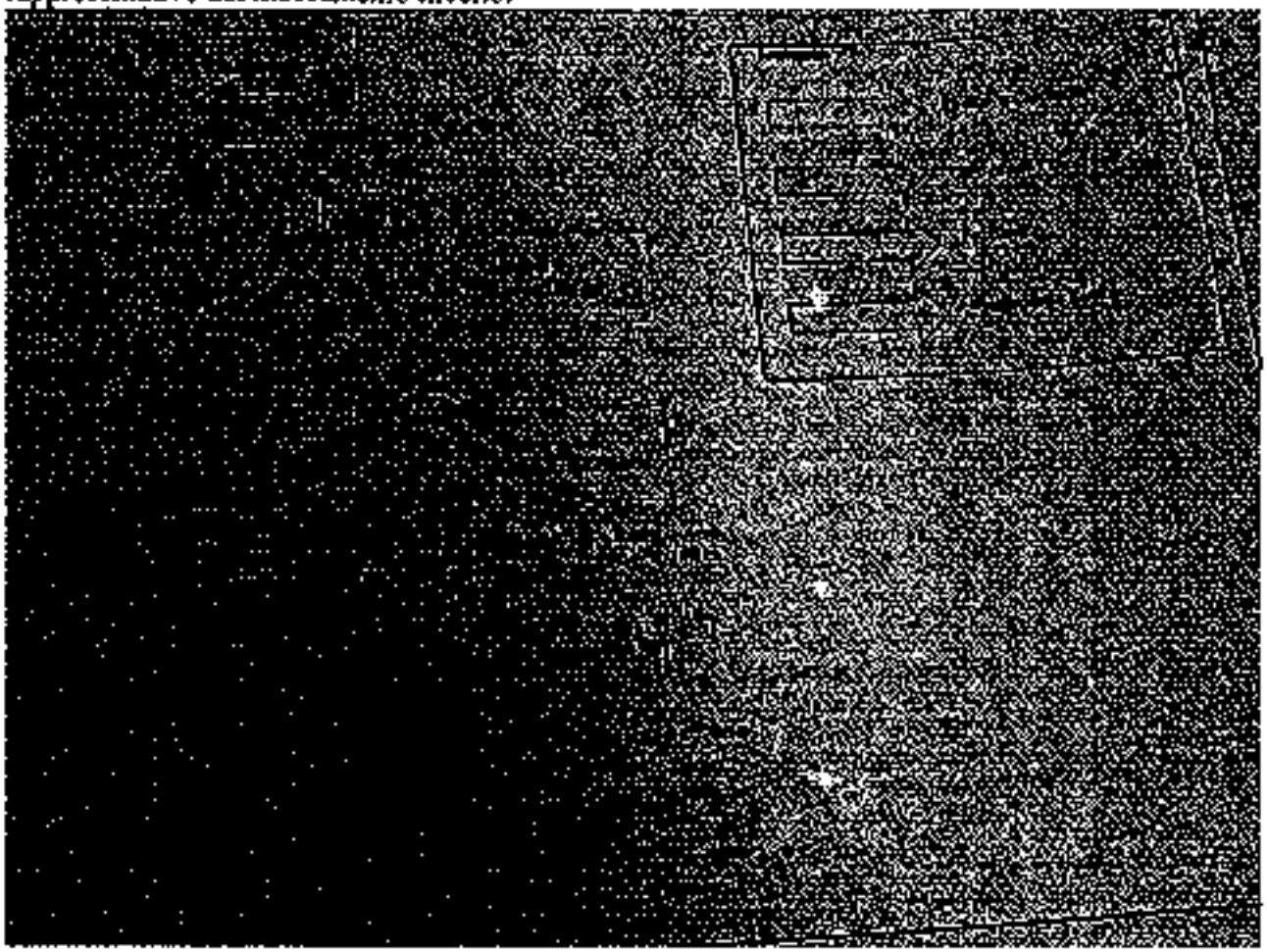

La falsa fattura, a cui sono seguite le descritte movimentazioni di denaro dalla BIANCHINI s.r.l., alla TRANSMOTER s.r.l. e a FLORO VITO Gianni, è la fattura numero 91 del 31 agosto 2012 ed è la stessa alla quale ha fatto riferimento anche il collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe nella sua deposizione del 18.11.2016.
Per le sue dichiarazioni si rinvia a quanto già esposto analizzando il capo 90.

Alle dichiarazioni, perfettamente riscontrate di GIGLIO, si aggiungono quelle di tenore confessorio rese dagli imputati.
In particolare, BIANCHINI ha ammesso che, dopo qualche anno di collaborazione con GIGLIO Giulio, precisamente nel 2007-2008, quest'ultimo si recò (e non il contrario) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e disse all'impiegata che aveva bisogno di aumentare il fatturato della sua impresa per ricevere credito dalle banche, e chiese se fosse possibile ricevere delle fatture maggiorate sui lavori svolti per la BIANCHINI COSTRUZIONI. L'impiegata riferì a BIANCHINI Augusto della richiesta di GIGLIO Giulio e lo stesso, dopo aver riflettuto, decise di accettare tale proposta. Nell'arco di un anno fece un ricarico di circa 100.000 euro sulle fatture che la BIANCHINI COSTRUZIONI emetteva nei confronti di GIGLIO Giulio per le forniture. GIGLIO restituiva sempre il denaro della fatturazione gonfiata. A titolo esemplificativo, ha spiegato BIANCHINI, se la fatturazione era di 50 più IVA, GIGLIO gli fatturava 70 più IVA e gli restituiva i 20 e non anche l'IVA perché la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva scaricarla e sopportare tale costo.
In tal modo la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva disporre di liquidità e le aziende di GIGLIO Giulio potevano aumentare il fatturato e accedere ad affidamenti bancari o a pagare qualcosa in più i lavoratori in occasione di alcuni servizi: di certo quei denari non servivano ad "*oliare*" per ottenere appalti pubblici come sostenuto da GIGLIO.
BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna hanno poi confessato che anche nella vicenda di somministrazione degli operai di BOLOGNINO (capo 90) avevano fatto ricorso alla falsa fatturazione per pagare gli operai, a loro dire, in parte in busta paga e in parte in nero (vedi sopra) anche se hanno cercato di sminuirne la portata, sostenendo che fosse un sistema creato per consentire il funzionamento di un appalto mascherato in cui la particolarità era data dal fatto che vi era l'interposizione di GIGIO in quanto BIANCHINI Augusto aveva instaurato un rapporto di fiducia con lui, e non con BOLOGNINO.

Come detto, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine hanno escluso che il loro coinvolgimento nella attività di falsa fatturazione possa in qualsiasi modo essere legata alle attività criminose accertate al capo 90. Di ciò si è già detto.

Alla luce delle intercettazioni telefoniche, delle emergenze documentali – raccolte dai Carabinieri di Modena e dalla Guardia di Finanza di Cremona – nonché dalle dichiarazioni (oltremodo riscontrate) del collaboratore di giustizia GIGLIO e da quelle di tenore confessorio di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad attività di falsa fatturazione rispetto alla quale gli imputati hanno fornito il loro contributo causale nei termini descritti nel capo di imputazione.

Quanto all'elemento soggettivo, la circostanza che il meccanismo fosse finalizzato anche al passaggio di denaro dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele non toglie che grazie ad esso, la società, e per essa BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, ha potuto evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto grazie ad una fittizia indicazione di costi idonei ad abbattere il reddito imponibile nella certa consapevolezza, e condivisone dei fini, da parte di BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni, ben avvezzi a tale tipologia di

operazioni. Del resto, è principio noto che il dolo specifico è compatibile anche con altre finalità perseguite dall'agente (cfr. tra le altre, Cass. 27112/2015).

In merito alla aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., valgono le medesime considerazioni svolte per il capo 90, potendosi ravvisare la stessa solo in relazione agli imputati BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine trattandosi di condotta finalizzata ad agevolare il sodalizio che, dietro la cortina dell'articolato sistema di falsa fatturazione era in grado di infiltrarsi nei lavori di ricostruzione post sisma con la garanzia dell'anonimato. Anche rispetto a questo tema si rinvia al capo 4.
Non altrettanto, invece, può dirsi per gli altri coimputati BIANCHINI Augusto e BRAGA BRUNA che hanno commesso il reato al di fuori di ogni volontà agevolatrice del sodalizio mossi dall'egoistico interesse personale finalizzato a lucrare quanto più possibile grazie al meccanismo analizzato, salvo, per BIANCHINI Augusto, quanto si dirà in relazione al capo 4.

2.2. CAPO 91

Le indagini svolte nell'ambito nell'operazione *AEMILA* si erano innestate, in un certo momento, nell'ambito di un'altra indagine già in corso presso la Procura di Modena, che stava concentrando l'attenzione investigativa sulla presenza di materiale contaminato da amianto in alcuni cantieri della ricostruzione post-sisma
In merito alle stesse ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.3.2017 evidenziando, innanzitutto, come quelle indagini si basavano sui rilievi effettati dall'ARPA, che aveva eseguito le analisi relative alla contaminazione dei siti inquinati, mentre quelle dell'indagine *AEMILIA* (in specie l'attività di intercettazione) avevano fornito elementi in grado di acclarare, secondo l'accusa, la consapevolezza e la responsabilità degli imputati nell'illecita gestione e smaltimento di materiale contenente amianto.
All'attività investigativa relativa all'attività di ricostruzione svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI si era affiancata dunque quella concernente l'attività svolta dalla stessa società nell'ambito della gestione di rifiuti e delle materie post-sisma
A tale specifico proposito, le principali risultanze probatorie erano state acquisite rispetto al sito di San Felice sul Panaro, relativo alla costruzione del capannone della ditta PHOENIX, la tangenziale di Sermide nonché, parzialmente, anche il sito che riguardava la costruzione di una rotatoria nel comune di Vignola.

2.2.1. Attività della BIANCHINI Costruzioni relativa alla gestione dei rifiuti post-sisma

Dopo il sisma del 2012, la BIANCHINI COSTRUZIONI si era occupata anche della raccolta e del trasporto delle macerie per conto di AIMAG, ossia la società che, in base alle direttive del Presidente della Regione, Commissario speciale per il sisma, gestiva la raccolta dei rifiuti nella zona della bassa modenese, interessata dal cratere sismico. La AIMAG aveva la possibilità (essendosene effettivamente avvalsa) di fare ricorso a soggetti terzi, scelti attraverso apposita gara, proprio per effettuare questo tipo di servizio.
La AIMAG, attraverso un bando di gara, aveva suddiviso le zone di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in otto lotti, che venivano individuati a seconda della zona di prelievo e di distanza dagli impianti di riferimento per lo smaltimento. In seguito al bando di gara l'EMILIANA

SCAVI si era aggiudicata sei degli otto lotti individuati, mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI se ne era aggiudicata due: il n. 6 e il n. 8

Poste queste premesse, tutta la vicenda vede il suo punto di inizio il 22 novembre 2012, quando il dipartimento della Protezione Civile di Trento invia una nota alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Modena e all'amministrazione comunale di San Felice sul Panaro, segnalando che il personale operante nel campo di accoglienza, sulla base di un'analisi visiva, aveva ritenuto che il materiale usato nella stabilizzazione del sito potesse contenere sostanze potenzialmente dannose.
Il 2 ottobre 2012 il Comune di San Felice sul Panaro aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Modena una nota redatta dal dipartimento della sanità pubblica di Modena, nella quale veniva indicato che il 25 di settembre del 2012 era stato effettuato un sopralluogo presso il "campo Trento", sito appunto in San Felice sul Panaro, frazione San Biagio, verificando che le caratteristiche del materiale depositato avevano confermato la presenza di elementi sospetti. Il 26 settembre 2012 infatti, il personale dell'USL e dell'ARPA aveva effettuato campionamenti conoscitivi e, in alcuni di questi campioni, era stata confermata la presenza di amianto. La Procura della Repubblica aveva allora delegato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi di effettuare gli accertamenti relativi a quanto emerso. Veniva quindi appurato che l'azienda incaricata della realizzazione del progetto di ricostruzione del sito sotto indagine era la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Contestualmente, i Carabinieri di Modena avevano intercettato due conversazioni telefoniche del 4 ottobre 2012 nel corso delle quali BIANCHINI Augusto parlava dell'accaduto: la prima conversazione vedeva come interlocutori BIANCHINI Augusto e D'Aiello Giuseppe, i quali commentavano un articolo di giornale comparso sulla Gazzetta di Modena. La seconda conversazione era intercorsa invece tra BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro (prog. 860 RIT 2369/12); durante la stessa i due, con l'intento, secondo la tesi di accusa, di scaricare su altri la responsabilità immaginando di poter essere intercettati, iniziavano ad ipotizzare che qualcuno, per errore o per dolo, avesse sporcato il materiale che era stato portato da loro. A riprova del fatto che BIANCHINI sospettava di essere intercettato e che, quindi, utilizzasse cautele nelle sue conversazioni telefoniche, vi sarebbero quelle conversazioni intercettate in periodo concomitante, in cui BOLOGNINO Michele si lamentava con altri di non poter più parlare con BIANCHINI, o recarsi presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI in quanto BIANCHINI Augusto aveva iniziato a manifestare un atteggiamento difensivo proprio a causa di queste indagini svolte dalla Procura di Modena (cfr. capo 90).

Durante la seconda delle due conversazioni citate del 4 ottobre, emergeva anche la possibile presenza di amianto in un altro cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI, oltre a quello della frazione di San Biagio, e cioè quello di via Milano. Durante la conversazione, infatti, BIANCHINI Augusto rappresentava che il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Felice sul Panaro aveva emesso un ordine di servizio per la rimozione di materiale utilizzato per la stabilizzazione del Sito di via Milano, dove sarebbe sorta la nuova zona commerciale e dov'era stata riscontrata la presenza di amianto. BIANCHINI Alessandro, alla fine della telefonata precisava che anche le analisi effettuate dalla USL nel campo di San

Biagio, quindi quello dove la Protezione Civile di Trento aveva rinvenuto quel materiale, avevano effettivamente evidenziato la contaminazione da amianto. Il 5 di ottobre del 2012 personale dell'ARPA e dell'USL avevano infatti effettuato un sopralluogo presso il sito di via Milano (sito della nuova zona commercianti), eseguendo campionamenti del materiale utilizzato per la stabilizzazione e di un cumulo di fibrocemento che era presente nel sito. I rapporti di prova effettuati su questi campionamenti avevano certificato "*la presenza di amianto nel campione steso a granulometria grossolano.*".

Il 15 ottobre 2012 il Comune di San Felice sul Panaro trasmetteva alla Procura della Repubblica di Modena una relazione di ARPA Modena, distretto area nord di Carpi, nella quale si faceva riferimento all'attività tecnico-ispettiva realizzata da ARPA nei siti di San Biagio e di Massa Finalese, che erano degli ex campi di accoglienza nei quali era stata accertata la presenza di materiale contaminato da amianto, materiale che era stato fornito dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Il 15 ottobre del 2012, infatti, l'ARPA di Modena aveva deferito BIANCHINI Augusto per la violazione dell'articolo 187, comma 1, 208 e 216 del D.lgs. 152 del 2006, appunto in ordine ai fatti relativi al cantiere di via Milano, ossia il sito commercianti.

In relazione al ritrovamento di amianto in questo sito, i Carabinieri di Modena avevano registrato un fitto scambio di intercettazioni telefoniche tra BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e alcuni dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI tra cui il consulente ambientale Vignali Antonio e l'ingegner Caruso. In particolare, nell'intercettazione del 17 ottobre 2012, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e Caruso (prog. 1733 RIT 2369/12) emergeva il disappunto di BIANCHINI per l'esposizione mediatica che stava avendo questa vicenda sulla popolazione locale ed in specie sui commercianti che avrebbero dovuto occupare quel sito di San Felice sul Panaro in cui era stato rinvenuto il materiale contaminato.

Questa eco mediatica, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe inciso profondamente nelle future scelte della BIANCHINI COSTRUZIONI: è nell'ambito della vicenda amianto infatti che BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro avrebbero iniziato a discutere della possibilità di attuare una strategia aziendale in grado di riversare su una nuova azienda (la IOS) le competenze della BIANCHINI per cercare di tamponare il contraccolpo di quello che stava accadendo in relazione al rinvenimento di amianto (cfr. *infra*). L'eco mediatica della vicenda amianto aveva condizionato, poi, anche l'approccio nei confronti di BOLOGNINO Michele (cfr. capo 90).

Sempre in merito al ritrovamento di materiale contaminato nel sito dei commercianti, erano state captate altre due intercettazioni telefoniche che, in chiave investigativa apparivano significative:

- quella del 21 ottobre 2012 (prog. 2003 RIT 2369/12), durante la quale BIANCHINI Alessandro confermava al padre che, a riscontro delle analisi effettuate dall'ARPA, avrebbero dovuto rimuovere il materiale contaminato di amianto a granulometria grossa, che era quello che occupava il secondo strato.
- quella del 22 ottobre 2012 (prog. 2017 RIT 2369/12) durante la quale BIANCHINI Augusto spiegava al figlio la campionatura effettuata da ARPA nel sito commercianti; nel prosieguo della conversazione i due affrontavano una nuova questione di grande importanza per la linea difensiva dei BIANCHINI. BIANCHINI Augusto, infatti, faceva riferimento alla tesi di essere

vittima di un sabotaggio attuato da parte di ditte concorrenti, prima fra tutte la ditta BARALDI S.p.A. di San Prospero. In questo frangente BIANCHINI Augusto diceva al figlio che dovevano andare proprio da Baraldi per concordare il piano di bonifica del sito e di deposito del materiale contaminato presso la discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI.

La Baraldi S.p.a. era un'impresa edile che aveva uno spettro d'azione paritetico a quello della BIANCHINI: essa si occupava delle stesse attività di cui si occupava la BIANCHINI COSTRUZIONI ed era quindi è una ditta che poteva essere considerata come concorrente di quest'ultima.
BIANCHINI Augusto, secondo gli inquirenti, avrebbe fin da subito cercato di far ricadere le colpe del ritrovamento dell'amianto sulla Baraldi, sostenendo che la BIANCHINI COSTRUZIONI fosse stata vittima di un complotto in quanto altre ditte (tra cui appunto la Baraldi) le avevano affidato la gestione di rifiuti contenenti amianto senza dichiarame l'effettiva composizione nel momento in cui conferivano detto materiale alla BIANCHINI in qualità di ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti da parte dell'AIMAG. In altri termini, i BIANCHINI non avevano mai contestato le analisi svolte dall'ANPA e la presenza del materiale pericoloso ritrovato; ciò che avevano sostenuto sin da subito, invece, era che la presenza di tale materiale non fosse addebitabile alla BIANCHINI COSTRUZIONI, vittima di un sabotaggio (cfr. anche esame imputati).
Il 25 ottobre 2012 si era tenuta la conferenza dei servizi istituita per discutere della problematica del ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI. Ad essa parteciparono l'AUSL, l'ARPA, la Provincia di Modena, il Comune di San Felice sul Panaro. In seno a questa conferenza la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva presentato il piano di lavoro per la bonifica dei siti inquinati, che prevedeva che la bonifica sarebbe avvenuta tramite la FRATELLI BARALDI S.p.A., che era una ditta che, tra le varie cose, era anche autorizzata al trasporto del materiale pericoloso. Essa, previo trattamento sul posto con liquidi inertizzanti, avrebbe caricato il materiale contaminato da amianto (quello a granulometria grossa) per trasportarlo fino alla discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI, ove poi sarebbe stato stoccato in un cumulo separato ed opportunamente impermeabilizzato. L'ARPA di Modena aveva dato parere sfavorevole al piano di ripristino presentato dalla BIANCHINI, in quanto aveva sostenuto che il materiale contaminato - trattandosi a tutti gli effetti di rifiuti pericolosi secondo la vigente legislazione in materia ambientale - avrebbe dovuto essere rimosso ed incapsulato in *big bag* (appositi sacchi per il trasporto di questo tipo di materiale) e trasportato in una discarica autorizzata a riceverlo e a smaltirlo. Malgrado tale parere contrario la conferenza dei servizi si concluse con la presa d'atto della volontà dell'amministrazione comunale di San Felice sul Panaro di autorizzare il piano di lavoro presentato dalla BIANCHINI. In quella stessa data, infatti, il Comune di San Felice aveva emesso un'apposita ordinanza con la quale disponeva la rimozione del materiale contaminato dal sito commercianti secondo il piano di bonifica che era stato presentato dalla BIANCHINI, prescrivendo che fosse stoccato nell'impianto della stessa ditta. Detta ordinanza fondava la propria motivazione su ragioni di urgenza, che richiedevano la necessità di stoccare il materiale pericoloso presso la discarica della BIANCHINI, e giustificava così il fatto che non si potesse procedere alla bonifica tramite l'utilizzo dei *big bag* e lo stoccaggio in discariche autorizzate, così come invece suggerito dall'ARPA.

La conferma di ciò giungeva in data 25 ottobre 2012 da una telefonata (prog. 2009 RIT 2369/12) intercorsa tra BIANCHINI Augusto e il consulente ambientale della BIANCHINI Vignali Antonio (presente alla conferenza dei servizi) durante la quale il secondo informava BIANCHINI Augusto che la questione relativa alla rimozione del materiale del sito commercianti era stata sistemata, che nel pomeriggio sarebbe arrivata l'ordinanza del Sindaco e che, malgrado ciò, la riunione era stata piuttosto movimentata perchè qualcuno degli enti interessati alla conferenza dei servizi aveva cercato di ostacolare il piano di bonifica che era stato proposto dalla BIANCHINI.
Il 27 ottobre 2012 iniziavano i lavori di bonifica con le modalità stabilite dall'ordinanza e con l'accantonamento del materiale pericoloso presso la discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI, la quale, secondo gli accertamenti effettuati, non era autorizzata al conferimento di materiali pericolosi.
La decisione del Comune di San Felice sul Panaro di avallare il piano di bonifica della BIANCHINI malgrado il parere sfavorevole dell'ARPA e malgrado la mancata autorizzazione della discarica della BIANCHINI al conferimento di rifiuti pericolosi gli inquirenti suscitava, immediatamente, le perplessità degli inquirenti secondo i quali ragioni di urgenza non potevano giustificare lo stoccaggio del materiale presso la discarica della BIANCHINI in luogo dello stoccaggio presso una discarica autorizzata; quello che invece sarebbe cambiato sarebbe stato il prezzo dell'operazione, che sarebbe stato più alto per la BIANCHINI in caso di stoccaggio presso una discarica autorizzata. La conferma di questa differenza di prezzo trovava riscontro in una conversazione di pochi mesi successiva: il 2 gennaio 2013 infatti BIANCHINI Augusto parlava con Vignali Antonio, il quale sottolineava che se nell'intervento eseguito in via Milano nel sito commercianti, non fossero riusciti a riprendersi il materiale così com'era stato approvato, avrebbero dovuto sostenere sicuramente dei costi di smaltimento molto più alti (prog. 2009 RIT 2571/12).

Un altro sito presso il quale era stato registrato l'interessamento di ARPA e il ritrovamento di ulteriore materiale contaminato era quello dell'area prossima ai Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro in via degli Esploratori. In merito a tale ulteriore sito contaminato, era stata captata un'ulteriore conversazione, quella del 16 ottobre 2012, durante la quale BIANCHINI Alessandro riferiva al padre che, oltre al sito commercianti, era stata riscontrata la presenza di amianto anche nel campo Trento, che era il primo, quello della frazione di San Biagio, e poi anche nell'area limitrofa ai Vigili del Fuoco (prog. 1624 RIT 2369/12).
Ulteriori ritrovamenti di materiale pericoloso erano stati effettuati nei quattro cantieri delle scuole o negli edifici scolastici o nelle aree verdi antistanti a questi. Anche su questi siti, in relazione alle attività svolte dagli organismi preposti, erano state registrate alcune intercettazioni telefoniche che fornivano, in tesi di accusa, elementi circostanziati sulla consapevolezza di BIANCHINI e della sua famiglia che il materiale utilizzato fosse amianto:
- conversazioni del 5 di novembre del 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e Alessandro, i quali parlavano della documentazione e dei campionamenti che la CMC di Ravenna avrebbe effettuato nelle strutture scolastiche (prog. 203 RIT 2571/12 e 3014 RIT 2369/12);
- conversazione dell'8 novembre del 2012 tra l'ingegner Caruso e BIANCHINI Augusto, durante la quale quest'ultimo si diceva preoccupato per i campionamenti che dovevano essere effettuate nelle scuole di Finale Emilia, Mirandola e Concordia sulla Secchia precisando:

"..Finale, Mirandola, Concordia e... e sicuramente una traccia la trovano anche lì, una percentuale irrisoria, dopo non so cosa possa succedere". (prog. 276 RIT 2369/12);
- conversazione ambientale del 9 novembre intercettata tra Augusto BIANCHINI e Vignali Antonio i quali si stavano recando in auto a Reggiolo per assistere al prelievo e ai campionamenti da parte di personale dell'ARPA di Reggio Emilia. Durante il tragitto Vignali parlava dell'eventualità che i funzionari dell'ARPA potessero accertare la presenza di amianto nel materiale campionato, soprattutto nelle aree cortilive, dove evidentemente, in tesi di accusa, sapeva che era stata eseguita la stabilizzazione maggiore. BIANCHINI, per tutta risposta a queste considerazioni di Vignali, si diceva ancora più convinto che ciò potesse accadere; riferiva, addirittura, di essere certo che avrebbero trovato del materiale contaminati. (prog. 325 RIT 2571/12);

2.2.2. Il sito delle scuole di Reggiolo

Il 12 novembre 2012 Vignali comunicava a BIANCHINI quanto temuto, ossia che uno dei campioni prelevati era risultato positivo all'amianto. Da quel momento si erano susseguite ulteriori conversazioni incentrate sulla problematica di cantiere di Reggiolo e soprattutto sul piano di bonifica da presentare a COOPSETTE (impresa appaltante) e all'amministrazione comunale, piano di bonifica che doveva essere lo stesso che avevano proposto anche per le scuole di Concordia sulla Secchia, un altro sito relativo alle scuole in cui era stata riscontrata la presenza di amianto.
Il piano venne effettivamente presentato però, a differenza della linea morbida proposta per il cantiere delle scuole che era stata accordata a Concordia per la bonifica del sito dei commercianti di San Felice Sul Panaro, il comune di Reggiolo impose alla BIANCHINI di effettuare la rimozione dello stato superficiale di terreno nel quale era stata riscontrata la presenza di amianto e la sua sostituzione con terra pulita. Il comune pretese il trattamento del materiale come rifiuto speciale e la necessità di *big bag* per il trasporto in una cava appositamente autorizzata allo smaltimento di amianto.
Da qui si erano innescate una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali si evinceva che l'unica discarica disponibile ad accettare il conferimento di tali rifiuti si trovava a Montignoso (MS) e che l'attività di bonifica dei siti di Reggiolo e di Concordia Sul Secchia aveva avuto inizio i giorni successivi alla decisione presa dal Comune di Reggiolo. Le tempistiche delle opere si allungavano a causa di alcuni intoppi, tanto che BIANCHINI, consigliato anche dal consulente VIGNALI, decideva di affiancare alcuni suoi operai a quelli della ECOTECNO s.r.l., ditta incaricata per la rimozione e l'incapsulamento del materiale da conferire in discarica (prog. 4903 - 4927 – 4935 – 4938 – 4952 - 4963 – 4964 – 4965 – 4967 – 4975 – 4977 – 4980 - 5064 5087 – 5149 – 5176 - 5251 – 5254 – 5256 - 5268 – 5271 – 1774 - 5275 – 5344 RIT 2369/12).
Il 28 dicembre 2012 BIANCHINI quantificava a suo figlio Alessandro il materiale rimosso in 120 sacconi (big bag) che venivano conferiti in discarica mediante 5 autotreni (prog. 5349 RIT 2369/12).

2.2.3. Il cantiere delle scuole di Concordia sulla Secchia.

Con riferimento al sito di Concordia sul Secchia sono interessanti, in tesi di accusa, alcune conversazioni ambientali che mostrano come la famiglia BIANCHINI, e in particolare Augusto e Alessandro, abbiano cercato di trovare un "aggancio" in Regione, evidentemente di natura politica per risolvere la questione o comunque per alleggerire la loro situazione (prog. n. 1204 delRIT 2571/12; prog. 1291 RIT 2571/12)

Secondo l'ipotesi investigativa queste conversazioni ambientali dimostrerebbero come i BIANCHINI fossero ben consapevoli delle loro responsabilità e del fatto che queste sarebbero presto affiorate; per questo motivo gli stessi avevano iniziato a pensare a come affrontarle cercando appoggio da parte di esponenti della politica locale. Le indagini non avevano tuttavia accertato se gli incontri ipotizzati si fossero o meno verificati.

2.2.4. Il sito delle scuole di Finale Emilia (lotto 16 est)

In merito al ritrovamento di amianto presso il cantiere delle scuole di Finale Emilia, alcune conversazioni telefoniche dimostravano come presso il cantiere dell'urbanizzazione delle scuole (lotto 16 EST) di Finale Emilia i campionamenti avevano rilevato la presenza di tre pezzi di amianto (progr n. 5481 RIT 2369/12; prog. n.5482 RIT 2369/12). Anche presso il cantiere delle scuole di Mirandola venivano rinvenuti frammenti di amianto: anche in questo caso il ritrovamento veniva commentato da Augusto BIANCHINI per via telefonica, il quale si mostrava intenzionato a sporgere denuncia, convinto che l'amianto fosse stato messo da qualcun altro (prog. 3877 RIT 2369/12). Dalle intercettazioni telefoniche si evincerebbe, secondo la tesi investigativa, come i BIANCHINI, ancor prima dell'esito definitivo delle analisi fossero consapevoli della presenza di amianto nei cantieri. Di ciò sarebbe particolarmente significativa una conversazione tra BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna durante la quale la seconda diceva al marito "siamo rovinati" prima ancora che il marito la rendesse edotta del risultato delle analisi svolte dall'ARPA (prog. 781 RIT 2571/12). Il timore si concretizzava e, in effetti, il 10.1.2013 Vignali Antonio comunicava a BIANCHINI Augusto (tel. 5722 e tel. 5723 già citate) che dalle analisi compiute sui cinque campioni prelevati nel cantiere di Mirandola, era emerso che in due erano presenti tracce di amianto.

2.2.5. Il sito del capannone Phoenix a San Felice Sul Panaro

La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l aveva operato anche all'urbanizzazione di via Leonardo da Vinci di San felice sul Panaro, realizzando un capannone per conto della ditta PHOENIX s.r.l. di Mirandola, che si occupava della lavorazione di materie plastiche. In particolare, alla BIANCHINI COSTRUZIONI erano stati assegnati i lavori di urbanizzazione dell'area, gli scavi e la posa dei plinti. Ultimate queste operazioni, sarebbero intervenute le ditte per la posa dei pilastri, dei pannelli prefabbricati, del tetto e di tutti gli impianti idraulici ed elettrici, prima che la BIANCHINI completasse l'opera, realizzando il pavimento industriale con uno strato di ghiaia e poi il successivo getto di calcestruzzo. In corso d'opera, l'ARPA di Carpi riceveva un esposto firmato da Carlo Valmori, esponente del Movimento Cinque Stelle di Finale Emilia, nel quale si sosteneva che la ditta che stava operando per la realizzazione del capannone della PHOENIX aveva utilizzato per la stabilizzazione del sito materiale contaminato da amianto. Il 18 di ottobre del 2012, in seguito a questa segnalazione,

l'ARPA effettuava quindi dei campionamenti conoscitivi nell'area del cantiere, che erano effettivamente risultati positivi circa la presenza di amianto. Le indagini svolte su questo cantiere avevano fornito degli elementi che, secondo la tesi d'accusa, sarebbero importantissimi per provare la consapevolezza e il dolo dei BIANCHINI circa la presenza di amianto nei cantieri di competenza della BIANCHINI COSTRUZIONI: questi elementi in particolare si ricaverebbero da una conversazione nella quale BIANCHINI chiedeva ad un suo dipendente di poter effettuare una gettata di magrone di qualche centimetro sullo stabilizzato del capannone Phoenix all'interno del quale, solo un giorno prima, l'ARPA aveva rinvenuto tracce di amianto.

Progressivo n. 1927 RIT 2369/12 del 19.10.2012 ore 16:32

B. – Augusto BIANCHINI

I. – Ivano

I. Eccolo qua ..

B. Ivano .. sei in zona tu?

I. Pronto!

B. Dico: sei in zona?

I. No, no .. sono da coso .. da Mantova ...inc..

B. Allora, alla Phennix .. cosa è che ostacola l'eventuale costruzione di un pavimento dall'interno?

I. Rifammi la domanda in modo diverso?

B. Allora: se io per motivi tecnici domattina faccio il pavimento all'interno della Pehnnix .. posso farlo?

I. Eh .. il pavimento industriale? Il tuo pavimento?

B. Sì ..

I. Sì .. non ostacola finché ci sono quelli che stanno costruendo le coperture, finché ci sono loro a coprire il tetto di sopra

tu non puoi fare il pavimento, nemmeno quello fisicamente .. e ..inc . loro!

B. Poi .. ci sono da fare dell'interno, fogne, scarichi ..

I. Certo, qualcosa, sì .. sono cose minime ma devono, non le abbiamo noi in appalto e ..inc.. loro, noi abbiamo fatto solo i buchi predisposti, gli idraulici, gli elettricisti sono già venuti, ..inc.. con un miniescavatore .. e in un paio di giornate si fa tutto, devono già predisporre tutto quello che serve.

B. quindi bisogna aspettare che vengano i loro elettricisti, i loro idraulici ..

I. Esatto, erano già venuti loro .. devono fare solo delle colonne, degli stacchi, degli attacchi, niente di particolare, ma ..

B. Faccio un'altra domanda: noi attualmente di quanto siamo più bassi della quota pavimento .. mi pare di 15 ..

I. Attualmente siamo più bassi, no siamo sui 20 - 25 centimetri abbondanti insomma, ci sta ..

B. Sì ..

I. Lo stabilizzato da tirare in quota e il pavimento di 15, 25 centimetri circa.

B. Allora 25 centimetri di cui 15 di pavimento e 10 di ghiaia?

I. Sì, circa .. sì .. esatto di stabilizzato

B. Allora se noi alla quota attuale facessimo un magrone di 2 - 3 centimetri, crea dei problemi?

I. No, non tiene, non tiene ..
B. No, lo so, dico: crea dei problemi?
I. Sì, crea dei problemi perché poi loro non fanno più gli .. il magrone se devi farlo, dovresti farlo almeno di 10 cm di
magrone, affinché tenga!
B. Ah .. io non voglio che tenga, il motivo è un altro ..
I. Eh?
B. Dà fastidio a qualcuno?
I. No, non dà fastidio, cioè se allora fisicamente se devi fare il magrone, fisicamente lo devi fare almeno di 5 cm se non
vuoi che crepi, che tenga che leghi il magrone, che leghi ..
B. Ok .. e dà fastidio a qualcuno?
I. Sì, darebbe fastidio in questo momento a quelli che stanno facendo le coperture, che lavorano in parte già sotto e poi se
devono fare gli scarichi, almeno 3-4-5 colonne che devono scendere e uscire, scarichi fognari, allacciamenti e feritoie.
B. Quindi sarebbe poi eventualmente da fare una tagliola.
I. Tagliare, rompere sì .. oppure lasciare aperto dove, dove loro devono fare gli allacciamenti, si lascia da fare e si scava
dopo, si rompe dopo .. si rompe sì!
B. Allora, prova a pensare se ti viene in mente qualche altra cosa e poi tra un po' mi richiami e mi dici se è possibile fare questo magrone di 5.
I. Eh .. io però devo sentire i tempi che hanno quelli dei prefabbricati ..
B. No, no, no a parte i tempi dei prefabbricati, se ti viene in mente una fogna, facciamo finta che i prefabbricatori non gli
interessi niente ..
I. Che non ci sono più, dici?
B. Fai finta che non ci sono più esatto!
I. Niente se lo devi far subito, vuoi fare il magrone lo fai non c'è nessun problema. Però prima lo devi costipare, devi
rompere, devi costipare per bene, andare dentro, pestare, e poi gli fai il magrone di 5 cm. Lo puoi fare? Possiamo già individuare dove fare gli attraversamenti, dove loro devono fare gli allacciamenti, lasciamo indietro da gettare e basta,
nient'altro, oppure rompono, sicuramente rompono ..
B. Bene a posto ciao ..
I. Si può fare 5 cm minimo, veramente minimo eh, ci vuole la rete dentro se no altrimenti si crepa. Va bene?
B. Ok, ciao ..
I. Ciao!

Dalla precisazione di BIANCHINI "*io non voglio che tenga... il motivo è un altro*" gli inquirenti avevano dedotto che questi aveva fretta di coprire con calcestruzzo lo strato di stabilizzato, dove era probabile che fosse stato depositato materiale contaminato da amianto. Questa ipotesi avrebbe trovato riscontro in un'ulteriore conversazione durante la quale

BIANCHINI Augusto, evidentemente preoccupato per i controlli in corso da parte dell'ARPA, chiedeva a Gottardello Ivano, dove erano stati effettuati i campionamenti:

Progressivo n. 1931 RIT 2369/12 del 19.10.2012 ore 16:48 RIT 2369/12
B.= Augusto BIANCHINI
I.= Ivano
I. Pronti!
B. Sempre io .. quando sono venute l'altro giorno quelle due signore e .. diciamo il campione l'hanno preso dentro o
fuori?
I. Ah, io non lo so perché . sono . quando sono arrivato loro erano all'interno .. verso il fossato .. d'accordo?
B. All'interno?
I. Sì .. sì .. loro erano all'interno .. fisicamente erano lì, e avevano già i campioni in mano .. quindi però non so dove l'abbiano preso fisicamente. Loro non mi hanno detto" .. ho preso, non preso .. cosa e come .." .. non hanno detto assolutamente niente. Hanno chiesto solamente ..
B. Però - voglio dire – tu lo hai visto che l'avevano in mano ..
I. Sì, l'ho visto .. avevano una sacca trasparente . in una borsa trasparente ce l'avevano ..
B. Ed erano all'interno.
I. Loro erano all'interno verso il fossato, verso il fondo, lì, per dire .. insomma, che erano all'interno del lotto.
B. No, all'interno del capannone o all'interno del lotto?
I. All'interno del lotto .. erano fuori vicino all'escavatore.
B. Ah, ho capito .
I. Da quando sono arrivato io, cioè mi hanno ricevuto in quel posto lì .. poi non so dove l'abbiano raccolto loro eh
B. Bene .. bene, bene ok ..
I. Ok, d'accordo ciao!
B. Ciao!

Nel pomeriggio dello stesso 19.10.2012 BIANCHINI Augusto ordinava effettivamente il magrone (progressivi n. 1932 e 1936 RIT 2369/12) e contattava Lauro ALLELUIA, che in quel momento era stato assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 90) per organizzare il lavoro di copertura del pavimento del capannone.

Tel. 1943 RIT 2369/12 del 19/10/2012 ore 18:11
B.= Augusto BIANCHINI
L.= Lauro
L. Sì Augusto ..
B. Ciao Lauro .. per domattina?
L. Eh .. sto aspettando che mi chiamino questi due ragazzi, che li ho chiamati già tre volte e non mi rispondono .. per domani
mattina.

B. Allora, se non viene nessuno trovo io due persone e vieni almeno tu, Lauro!
L. Eh, ti sento Augusto ..
B. Allora, io ho già trovato eventualmente due persone, vieni solo tu che gli dai un occhio Ok?
L. Eh .. ..inc.. chiamare a Salvatore e i due ragazzi .. se mi chiama adesso e che gli dico, di no?
B. Sì, dai, lo stesso, vieni anche solo tu ..e non lo so .. cioè se loro vengono, vengono ..
L. Dai, 10 minuti che li richiamo e ..
B. Lauro, Lauro .. fai una cosa .. vieni solo tu che è meglio che ti spiego domattina.
L. Ah ..
B. Ti aspetto qui alle 8 e mezza, dai!
L. Alle 8 e mezza,
B. Eh, quando .. arrivi dammi uno squillo.
L Mm, va bene ..
B Grazie .
L. Ok ..
B. Ah, gli hai detto il prezzo al geometra ..
L Sto andando anche lì
B. Come?
L Sto andando anche lì adesso ..
B. Ah, grazie .. grazie, ciao!
L Ok, ciao!
B, Ciao!

Il giorno successivo Lauro ALLELUIA telefonava a BIANCHINI Augusto per avvisarlo di essere arrivato al cantiere e di aver visto la sua autovettura fuori dallo stesso (prog. n. 1958 RIT 2369/12). Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Carpi predisponeva un servizio di OCP, nel corso del quale si riusciva a documentare la presenza di operai intenti a stendere materiale cementizio all'interno del cantiere, dei mezzi della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e della Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto.
L'irregolarità di tale gettata di cemento era stata confermata da ulteriori conversazioni telefoniche tra Augusto BIANCHINI e il figlio Alessandro durante le quali il primo segnalava al figlio la presenza di un'autovettura ferma nei pressi del cantiere con la preoccupazione che si potesse trattare di un'automobile dei Carabinieri impegnata in un controllo:
Progressivo n. 1985 RIT 2369/12 del 20/10/2012 ore 16:12
B.= Augusto BIANCHINI
F.= Alessandro
B Sì Alessandro ..
F. Dove sei tu?
B. Davanti agli uffici.
F. C'è uno qua dalla Phoenix che fa delle foto ..
B. Vengo a vedere ..
F. Secondo me è quello della Phoenix, ha una moto?
B. Non lo so ..

F. Provo a venire subito però ..
B. Sì, sì, vengo subito.
Secondo la prospettazione d'accusa, questo episodio sarebbe particolarmente importante non solo perché denoterebbe la consapevolezza di BIANCHINI e il suo comportamento di ostruzione verso le indagini, ma anche perché mostrerebbe chiaramente la sinergia che si era instaurata tra BIANCHINI ed il sodalizio indagato, segnatamente con Michele BOLOGNINO. Tale rapporto infatti aveva permesso a BIANCHINI di poter contare su personale disposto ad eseguire prontamente, anche di sabato, operazioni del tutto irregolari, come quella sovraesposta. BIANCHINI aveva espressamente convocato Lauro e non altri dipendenti per effettuare la gettata imprevvisa di emergenza che doveva essere effettuata presso la PHOENIX BIANCHINI. Addirittura ad un certo momento BIANCHINI diceva a Lauro anche di andare da solo, manifestando anche un certo riserbo sulla questione.

Quest'aspetto sarebbe ulteriormente confermato anche dal contenuto di una conversazione ambientale intercettata il 7.12.2012 tra BOLOGNINO Michele e Lauro ALLELUIA il (prog. 430 RIT 2708/12), i quali facevano riferimento proprio alla gettata di quel sabato mattina in ragione delle ore contabilizzate ad ALLELUIA. Ciò testimonierebbe ancora una volta la regia e la supervisione di BOLOGNINO in tutte le attività effettuate dai suoi uomini in favore di BIANCHINI. In ogni caso la gettata di magrone sortiva l'effetto voluto perché l'ARPA di Carpi, che aveva avuto riscontro positivo circa la presenza di amianto nel campione conoscitivo prelevato nel cantiere PHONEIX il 18.10.2012, constatava successivamente l'impossibilità di effettuare un secondo campione poiché l'area interessata risultava ricoperta da materiale fine pressato. Malgrado il mancato campionamento, BIANCHINI restava comunque preoccupato dalla possibilità che durante i lavori successivi affiorasse del materiale contaminato, cosa che effettivamente accadde, come si evince da una conversazione intercettata il 7 novembre 2011 (prog. n. 3159 RIT 2369/12 del 7/11/2012), durante la quale BIANCHINI chiedeva al suo collaboratore dove fosse stato collocato il materiale oggetto di scavazioni e si assicurava che lo stesso non fosse visibile dall'esterno del cantiere e che il materiale accumulato fosse stato oggetto di un controllo visivo per scongiurare che altro materiale contaminato fosse visibile.

2.2.6. Il cantiere della tangenziale di Sermide
La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. si era aggiudicata l'appalto per la realizzazione della Tangenziale di Sermide per un importo totale del progetto pari a 2.805.854,140 euro. Prima ancora della scoperta di materiale contaminato da amianto BIANCHINI Augusto aveva chiamato il suo collaboratore Francesco Pio PASSIATORE per riferirgli che aveva ricevuto una chiamata da tale Lomelli, responsabile del Servizio Tecnico e dell'urbanistica del Comune di Sermide, il quale sembrava avergli contestato la presenza di un unico operaio sul cantiere della tangenziale. PASSIATORE rispondeva a BIANCHINI che gli operai presenti sul cantiere erano due e che stavano svolgendo il lavoro che "*lui ben sapeva*". Tale affermazione veniva ribadita poco dopo da PASSIATORE, come se questi volesse sincerarsi che BIANCHINI comprendesse, non volendo evidentemente esplicitare l'operazione svolta dagli operai. Ne seguiva uno scambio di battute in cui era lo stesso BIANCHINI che,

cercando rassicurazioni su ciò che stava accadendo in cantiere, chiedeva più volte e con chiarezza se gli operai stessero procedendo anche alla rullatura.
PASSIATORE rispondeva di non avere il rullo in cantiere e che stavano stendendo "*a coprire*" con uno strato di 10 centimetri, che sarebbe stato comunque compattato mediante cingolatura (prog. n. 2055 RIT 2369/12 del 22.10.2012).
Nello stesso giorno, in seguito a tale conversazione, veniva effettuato un servizio di OCP ad opera dei Carabinieri di Carpi, i quali riscontravano che, in effetti, nel cantiere della tangenziale vi era un unico gruppo di operai impegnato a livellare un apporto di terra di recente apposizione.
In data 8.11.2012, mentre BIANCHINI Augusto si stava recando a Padova insieme all'ingegner Giuseppe CARUSO, la Guardia Forestale di Modena effettuava una perquisizione presso la ditta di San Felice sul Panaro (MO), su delega della Procura della Repubblica di Modena che all'epoca stava indagando sui ritrovamenti di amianto nei cantieri del terremoto in cui aveva operato la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. Dell'accaduto BIANCHINI Augusto veniva informato telefonicamente mentre si trovava in macchina con l'Ingegner Caruso per recarsi a Padova. Dopo tale notizia Caruso si mostrava preoccupato del fatto che i controlli della procura di Modena si estendevano anche a cantieri fuori dalla zona di San Felice sul Panaro come, appunto, al cantiere di Sermide dove ricordava essere stata postata della roba dalla BIANCHINI COSTRUZIONI nell'ultimo pezzo della rotonda (prog. 276 del 08/11/2012 RIT 2571/12:" *BIANCHINI AUGUSTO:. Dio bono .. che rottura di cazzo! Adesso a Sermide hai chiuso, perché ha portato là della roba a Sermide, l'ultimo pezzettino .. giusto, no?*).

Nella conversazione successiva (Prog. n. 287 RIT 2571/12) Caruso addirittura suggeriva a BIANCHINI di effettuare lui stesso dei campionamenti a Sermide nelle zone del cantiere in cui era stato utilizzato materiale pre-terremoto, che era sicuramente pulito. E' a questo punto che l'ingegnere, ripercorrendo uno specifico episodio relativo allo smantellamento di un piazzale, tratteggiava, secondo la tesi d'accusa, i contorni di quello che era stato lo spregiudicato atteggiamento di BIANCHINI nel post-sisma, il quale avrebbe utilizzato e mescolato senza le necessarie precauzioni materiale potenzialmente contaminato derivante dai crolli, per poi utilizzarlo nei vari cantieri in cui stava operando. Da qui si generavano una serie di ragionamenti tendenti ad avvalorare la tesi del sabotaggio ai danni della BIANCHINI COSTRUZIONI, secondo la quale il materiale contaminato sarebbe stato conferito dopo il sisma all'insaputa dell'indagato.
Nella conversazione ancora seguente, Caruso si mostrava preoccupato del fatto che attraverso le bolle di trasposto trovate durante la perquisizione alla BIANCHINI gli inquirenti potessero risalire al sito della tangenziale di Sermide, dove era stato trasportato del materiale probabilmente contaminato da amianto. Subito dopo però, riflettendo meglio su quella che poteva essere l'effettiva entità del materiale sospetto, CARUSO affermava che a Sermide non c'era tanta "roba", peraltro concentrata negli ultimi 100-200 metri e coperta dal cementato (prog. n. 288 RIT 2571/12).

Il 13 e 14 novembre 2012 venivano eseguiti i sopralluoghi e i campionamenti di materiale sospetto rinvenuto nei pressi della rotatoria A del cantiere di Sermide, a seguito di una

segnalazione pervenuta da un privato cittadino circa la probabile presenza di amianto nel sito. Al termine delle operazioni tecniche, BIANCHINI Augusto ed il suo consulente ambientale Antonio Vignali commentavano la situazione sostenendo che il problema era stato risolto (prog. n. 494 RIT 2571/12)
Così come previsto da BIANCHINI e Vignali, le analisi sui predetti campioni avevano effettivamente dato esito negativo in quanto i campioni esaminati erano riferibili a materiale la cui presenza sul sito di Sermide era accidentale ed erano stati repertati in zona diversa da quella oggetto della contestazione dove, quasi venti giorni prima, era stata gettata una copertura di 10 centimetri.

2.2.7. Il cantiere della rotonda di Vignola
La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. si era aggiudicata anche i lavori di realizzazione di una rotatoria posta all'intersezione tra la S.P. 569 di Vignola, via dell'Agricoltura ed una strada interna, per un importo lavori di contratto di 241.073,04 + Iva ed Oneri sicurezza. I tecnici dell'ARPA avevano effettuato sopralluoghi anche presso tale cantiere.

Questo campionamento era stato oggetto di una conversazione ambientale intercettata tra BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna (prog. n. 720 RIT 2571/12).
In un'altra conversazione intercettata, BIANCHINI Augusto parlava con il figlio Alessandro il quale, dopo aver parlato la telefono con PASSIATORE Francesco Pio, si lamentava con il padre dell'operato dello stesso, il quale aveva effettuato la gettata di cemento in un punto diverso dal luogo in cui erano stati effettuati i campionamenti, quando avrebbe invece dovuto effettuarla nel luogo dove le analisi erano già state svolte. Ciò costituirebbe, in tesi d'accusa, un segno che evidenziava come anche in questo cantiere la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse agito con lo stesso *modus operandi* utilizzato nel cantiere PHOENIX e in altri cantieri, cioè ricoprendo con uno stato di cemento le zone in cui c'era il rischio di ritrovamento amianto al fine di ostacolare le indagini dell'ARPA (prog. n. 1116 RIT 2571/12).
Breve pausa, arriva una telefonata, in vivavoce, Francesco, P., la cui voce è fortemente distorta.
F. Francesco .. pronto! Ciao .. state asfaltando?
P. Sì .. siamo ..inc..
F. Cioè state asfaltando l'altra .. l'altra parte di rotonda?
P. No ..inc.. strisciano (?) quando la parte del parcheggio dei ..inc.. e poi dopo ..inc..
F. Sì, ma guarda che andare a sera deve essere finito di là ..
P. Sì .. sì, ho già detto, ho già parlato con ..inc.. ieri sera, stamattina, con i ragazzi qua ..
F. Mi raccomando ..
P. Sarà fatto, per forza ..
F. Ecco. Poi un'altra cosa: ieri sera la Sintex ..
P. Eh?
F. Mi ha mandato una mail dove praticamente dice che il tappeto è meglio non farlo adesso ed è anche meglio non aprire la rotonda subito .. quindi ..
Si sovrappongono le voci
P. La Sintex ..inc..
F. Non lo so, non l'ho letta ..

P. ..Inc.. e vediamo un po' che ..Inc..
F. Tu hai già mandato il programma a Fantini?
P. Ancora no ..
F. Boh, allora aspetta a mandarglielo che poi quando arrivo in ufficio leggo bene .. quello che mi hanno scritto e decidiamo!
P. Va bene ..
F. Ok, ciao!
P. Ciao!
Ambientale
F. Anche questo ..
A. I nuovi prezzi .. le perizie .. è stata approvata?
F. L'ho firmata ieri ..
A. Come?
F. L'ho firmata ieri. Anche Passatore .. ha una parte della rotonda che sai che ti hanno fatto dei campioni e sono risultati positivi, dall'altra no, quale asfalti per prima?
A. Quella dei campioni ..
F. No, quell'altra . scusa, perché devi asfaltare prima quella dei campioni?
A. Campioni positivi all'amianto .
F. Eh .. però lì c'è stata l'USL .. tutto .. non sono stati sollevati problemi ..
A. Eh ..

Questa conversazione inoltre sarebbe indicativa della consapevolezza di PASSIATORE Francesco Pio, il quale era perfettamente a conoscenza del *modus operandi* portato avanti dalla BIANCHINI e che aveva contribuito a realizzare.

2.2.8. Presenza di amianto nella discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI

In seguito alle attività svolte dal personale dell'ARPA e degli altri organi accertatori presso il campo Trento, il campo di accoglienza di Massa Finalese e anche presso la caserma dei Vigili del Fuoco, l'ARPA, l'8 di ottobre del 2012, effettuava un'ispezione all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI per controllare la documentazione del materiale conferito in discarica e poi successivamente riciclato, come confermato anche dall'intercettazione intervenuta lo stesso giorno tra Augusto BIANCHINI e il figlio Alessandro in cui il secondo informava il padre dell'avvenuta ispezione (prog. n. 1120 RIT 2369/12).

Le indagini successive mostravano come BIANCHINI Augusto si fosse attivato per cercare di ripulire la sede dell'azienda da materiale contaminato da amianto. L'11 ottobre 2012 BIANCHINI Augusto (nonostante l'attività ispettiva dovesse rimanere strettamente riservata, per non consentire all'azienda di predisporre misure in grado di contrastare l'efficacia del controllo) apprendeva da Vignali Antonio che la settimana seguente l'ARPA sarebbe tornata in azienda per effettuare dei campionamenti sui cumuli di materiali, perché si riteneva che l'amianto provenisse proprio da tali cumuli (prog. n. 1416 RIT 2369/12).
In effetti, il 16.10.2012 l'ARPA si recava presso la BIANCHINI effettuando nuovi campionamenti sui cumuli di materiale (fibrocemento e riciclato) presenti nei piazzali della

BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.: in tutti i campioni prelevati risultava presente l'amianto. Il seguente 19.10.2012 il personale dell'ARPA di Modena eseguiva il sequestro preventivo di un cumulo di fibrocemento contenente amianto premacinato del volume di circa 5000/6000 metri cubi nonché di un cumulo di riciclato con frammenti di fibrocemento con sospetto contenuto di amianto del volume di circa 1000/1500 metri cubi. Il 22.10.2012 il GIP del Tribunale di Modena convalidava il sequestro. Il 25.10.2012 l'ARPA, con informativa 55308 deferiva BIANCHINI Augusto per la violazione *ex* artt. 187, 192, 208 e 216 D.Lgs 152/06 e art. 1 co. 2 L. 257/92, per i fatti accertati all'interno del sito industriale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.

L'8.11.2012 il personale del Corpo Forestale dello Stato di Modena, su delega di indagine emessa dalla Procura della Repubblica di Modena, eseguiva alcune perquisizioni presso la sede legale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., sequestrando la documentazione inerente all'entrata e all'uscita del materiale dall'impianto della società.

Durante tale perquisizione veniva rinvenuta, sulla scrivania dell'ufficio di BIANCHINI, Augusto una copia della nota CR.2012. 0005925 datata 31.10.2012 emessa dalla Regione Emilia-Romagna e indirizzata all'USL di Modena e di Reggio Emilia, all'ARPA sezioni provinciali di Modena e Reggio Emilia e per conoscenza ai sindaci dei comuni di Reggiolo, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro e Concordia sulla Secchia. La nota, avente ad oggetto "*Verifica delle Aree oggetto di attività da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.*" esortava i vari Enti a verificare il materiale riciclato proveniente dalla ditta menzionata in relazione ai cantieri indicati in apposito allegato. Questo ritrovamento denotava, secondo l'ipotesi investigativa, come BIANCHINI potesse contare sull'appoggio di soggetti appartenenti alle istituzioni locali che lo aggiornavano praticamente in tempo reale sulle mosse degli Enti preposti al controllo.

Il 5.12.2012, BIANCHINI Augusto invitava i funzionari dell'ARPA ad assistere ai campionamenti effettuati dai suoi tecnici (prog. 1124 RIT 2571/12). Nell'occasione il personale ARPA ispezionava un cumulo di terra presente nella discarica, rinvenendo numerosi frammenti di materiale che, una volta analizzati, risultavano amianto.

Alla luce di tali risultati preliminari, il 12.12.2012 l'ARPA predisponeva una nuova ispezione e, trattandosi di atti irripetibili, dava 24 giorni di preavviso alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Una volta ricevuta la notifica, i BIANCHINI si attivano per ridurre al minimo i rischi di sanzione, inviando degli operai sul posto per sistemare i mezzi e pulire i cumuli di materiale che avrebbero dovuto essere ispezionati l'indomani (prog. n. 4501, 4505 del 12.12.2012 RIT 2369/12)

Gli elementi di maggiore interesse emergerebbero proprio dalla conversazione ambientale 1291 RIT 2571/12, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e VIGNALI Antonio: i due si trovavano in macchina all'interno della ditta e BIANCHINI mostrava al proprio consulente i camion di terra da spostare perché *non belli*, precisando di aver dato ordine a cinque operai di portar via quanta più *roba* possibile. VIGNALI si raccomandava che fossero persone *fidate* sottolineando, in tesi, l'ambiguità della condotta prima dell'accertamento.

Secondo la tesi d'accusa, prova fondamentale, della consapevolezza dei BIANCHINI del fatto che stavano ritirando materiale composto da amianto e, dunque, della responsabilità degli

imputati per gli illeciti ambientali contestati sarebbe l'intercettazione telefonica registrata al progressivo n. 772 del 22.11.2012 ore 14.36, RIT 2571/12.
Nelle prime battute BRAGA sosteneva che per la questione dell'amianto si trovavano in una bruttissima situazione a causa della loro superficialità, che veniva poi definita espressamente come prepotenza, alludendo, in ipotesi, al fatto che in un certo senso si sentivano al riparo da eventuali controlli. BIANCHINI cerca di attribuire gran parte della colpa ai dipendenti PEDERZOLI Giuliana, PALTRINIERI Damiano e Luca, che a suo dire avevano commesso errori nella compilazione di vari formulari. A questo punto le parole della BRAGA si facevano ancora più esplicite, rimproverando il marito per il fatto che voleva sempre scaricare le colpe sugli altri, perché sapeva benissimo che dopo il terremoto, per accaparrarsi il maggior numero di commesse, avevano osato di più, pur essendo consapevoli che con il fibrocemento il rischio era elevato, soprattutto per loro che si trovavano già sotto i riflettori.
In alcuni passaggi la donna attribuiva analoghe responsabilità a carico del figlio Alessandro, dicendo che originariamente era contenta che fosse stata fatta la delega delle funzioni, ritenendo che il figlio fosse più attento di Augusto, cosa che evidentemente non era accaduta.
La donna proseguiva sostenendo che era stato un grave errore l'aver trasportato in maniera spudorata grossi pezzi di amianto, per cui adesso ne avrebbero pagato le conseguenze.
Eloquente sarebbe il passaggio in cui BRAGA diceva che *"la colpa è comunque NOSTRA è inutile che ti arrampichi sugli specchi."*. Altrettanto eloquenti sarebbero le ammissioni di responsabilità in merito alla loro spregiudicata gestione aziendale, nel passaggio in cui marito e moglie convenivano sul fatto che avevano iniziato a fare delle operazioni definite come poco limpide fin da quando era iniziata la crisi.
A.= Augusto BIANCHINI
B.= Bruna, moglie
La conversazione inizia bruscamente
A. Giustamente contesto quello ha hai detto tu; cioè lui il suo compito è stare dietro al cantiere ..
B. Ma ..inc.. per me ha fatto ..inc..
A. Esatto ..
B Poi ne approfitta andare là, perché ..
A. 200 a ogni appartamento tutti ..
B. 200 ad appartamento?
Breve pausa
B Comunque è sempre più difficile eh!
A. Ah, sì .. è sempre più difficile perché .. cioè da un lato .. mi discolpano ..inc.. cioè ..inc.. proprio non li sopporto più ..
tipo quello di stamattina che vengono a contare ..inc.. ma va a dar via il culo a casa tua! Io gli ho detto:" Vieni a ..inc.. ...
quando o mezzanotte, io e te ubriachi . cioè .. è proprio da deficienti .. però .. io non ne posso più!
B. Allora .. allora ..
A. Ma questo è un problema sicuramente .
B. Adesso posso dire quello che penso io?
A. Mm ..

B. Che tu sopporti, sopporti .. poi un'altra volta ..inc.. perché sto parlando .. non gliene frega niente a nessuno! In quel
senso lì .. non è .. non deve essere una priorità!
A. Cosa?
B. Quello che sopporti o non sopporti più. Chi ha un ruolo .. che .. deve fare tutti i passaggi .. ma'.. tenendo bene in
considerazione che ci sono 'ste cose qua perché purtroppo abbiamo a che fare con tanta gente diversa e con tante
priorità diverse! No? Noi dobbiamo finire (?) .. il nostro comportamento, fermo, su un obiettivo, perché questo è il
nostro! Obiettivo." Senza bestemmie, senza offendere la gente perché dicono che non gli interessa come facciamo ..inc.. ognuno
si deve prendere le sue responsabilità! Punto! Punto!
A. Benissimo!
B. Ma però ci dobbiamo essere .. sempre noi altri, perché . le persone che comandano nelle Asl, è richiesto una intelligenza
maggiore! E un utile (?) dove gli strumenti che ci sono, consapevole e corretto! Quindi non va bene? Compito
dell'ufficio personale, ..inc.. ascoltano mica ..Inc..
A. No .. no .. no ..
B. Ufficio personale con i consulenti che sappiano delle cose, mettere in piedi ..inc..
Si sovrappongono le voci, rumore dell'auto
B. Chi l'ha fatto quello là?
A. Lo abbiamo fatto noi .. dopo il terremoto ..
B. Ah sì .. sì .. che è l'unico che è a posto quello lì .. A. Mm ..
B. Abbiamo preso la roba da Baraldi ..
A. Ah no, quegli altri sono a posto, la merda l'ha portato (l'hanno portata ?) da noi!
B. Anche questa cosa qua .. questa cosa qua .. ti metti in una posizione bruttissima eh! Bruttissima .. perché se voi
ascoltavate .. adesso, è giusto che bisogna che ci difendiamo, però siamo proprio stati dei superficiali .. di anche ..
adesso quando mi viene la parola te la dico .. perché è quello che penso: prepotenti .. pensando che a noi ..
A. Io penso un fatto ..
B. Possiamo parlare io e te no?
A. Perbacco! Allora io ripeto un fatto, che anche nella gestione dei rifiuti, allora: quando Giuliana, non so, diceva (?): abbiamo tolto coso .. Luca. Luca l'abbiamo capito il secondo giorno che non ne capiva un cazzo! Che era una persona, una figura che non valeva niente! Noi ci siamo ostinati in Luca ..e da qui e da lì e trova .. e poi dopo la Giuliana la va via,
la bambina ha paura e tutto .. cioè noi abbiamo avuto l'ufficio di competenza deserto in quei due o tre mesi in cui probabilmente e storicamente era più necessario avere uno che pensava al nostro posto.
B. Guarda che abbiamo preso subito Damiano eh! Guarda che non è così: perché per te è più semplice dare la colpa agli altri ..

A. No, per me è così! Damiano per cosa l'abbiamo preso? Per mettere a posto i formulari ..
B. E cosa c'entra? Ma comunque lui doveva comunque guardare quelle cose lì .. cioè cosa vuol dire? Ma siete voi .. siete tu e Alessandro che seguivate le robe che venivano dentro ..inc.. eh! Cioè..
A. Mica per tirarmi via ..
B. No, ma te . allora, posso dirti? Quando abbiamo fatto la delega delle funzioni, io sono stata anche contenta perché te, Alessandro mi diceva che te andavi là, cambiavi ..inc.. che lui invece li faceva con più ordine. E allora ho detto: ok, tu hai questa responsabilità per cui decidi tu e sai tu cosa .. non per dare la colpa ad Alessandro ..
A. No .. no ..
B. Però in questa fase credo che ci sia voluti usare un po'..senza fare in malafede per l'amor di Dio .. osare un po' ed usare .. e usare molta superficialità! Perché qualcosa che .. era chiaro che avere un fibrocemento così poteva essere pericoloso .. era chiaro .. ma lo avevamo detto! Si sovrappongono le voci
A. L'errore, l'errore è nato quando Alessandro ha voluto a tutti i costi fare un contratto .. cioè ..
B. Sì, però: dopo il terremoto che hai fatto tanti di quei lavori .. dovevi avere una cura estrema perché lo sapevi che era una cosa un po'.. già sotto i riflettori, col fatto che ci sono stati tanti segnali prima. Aver voluto così spudoratamente e anche poco accorti, perché i pezzi grossi sono stati portati via anche in un modo così spudorato, era chiaro che qualcuno poteva anche venirci il dubbio! Siamo stati molto, molto superficiali .. molto . " .. ma sì, tanto, ma .. mi .. mo . adesso lascio andare perché lavoro tanto .. " .. cioè non so come dirlo, però rendo bene l'idea: e questo qui adesso ci costa, ci costa .. ci costa .. in tutti i termini! Al di là del termine economico che può anche non fregarmi niente, in termini di immagine di persona .. è quello che è proprio brutto!
A. Però la storia . dovevi andare indietro eh
B. E ieri te lo diceva anche coso .. anche Vignali, te lo diceva ..
A. Cosa?
B. Che la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi!
A. Ma no . ma no . ma certo ..
B. E' chiaro, chiarissimo .. un po' sono d'accordo con lui che è ora che iniziamo a puntare i piedi, perché se tutti i clienti si lasciano andare in questo modo, fanno ..inc..
A. Esatto ..
B. Se tu permetti, adesso mi fermo. Però è una battaglia che comunque noi ..
Si sovrappongono le voci
A. Questo è un altro aspetto, ma noi dobbiamo valutare: quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene! Allora, se vogliamo rendere conto che tutti i lavori in cui contribuivo anche io, si è rivelato un bagno di sangue .. vogliamo rendercene conto? Dopo quando lo dico .. Si sovrappongono le voci
B. Allora andiamo indietro un po' di più; poi quando è iniziata la crisi che abbiamo voluto a tutti i costi ..
A. Bene .. allora ..

B Fare delle cose che non erano limpide ..

A. Bene ..

B I.e abbiamo volute fare perché eravamo un po' di ..

A. Dopo il culmine è stato con Vanni perché " .. bisogna fare fatturato, bisogna far qui, bisogna .. "

B. Beh, va bene e lì lo abbiamo fermato .. perché poi . e lì mi sento anche di essere stata io a dire basta eh!

A. Però abbiamo lasciato andare avanti troppo. Vanni .. Vanni, quando aveva fatto ..inc.. aveva tentato ancora di venire a lavorare con noi, che io gli avevo dato un contratto da libero professionista .. " .. Se tu prendi un lavoro, ma a certe condizioni perché o sennò li prendi tutti i lavori al 40%, a me non me ne va bene neanche uno! Io ti do la percentuale .: " .. ma comunque non l'avevo mica preso, dopo è stato assunto. gli è stato dato uno stipendio faraonico, gli è stato dato di qui, gli è stato .. bene ..

B. Certo .. si .. ma io lì non mi sento responsabile!

A. Neanche io neanche io: lì è una facilità di Alessandro ..

B. Certo .. certo ..

A. Allora bisogna che ..

B. E che io do la colpa a te! Gli hai dato sempre tutto .. tutto quello che voleva fare te glielo a fare! Torniamo indietro al

discorso del motorino, di truccare il motorino ..inc..

A. Si ma è diverso!

B. E' diverso, però il concetto è sempre quello! E venuto su con il modo che è tutto possibile ..

A. Bene .. è ora che cambia il modo, perché un discorso è il motorino ..

B Certo che è ora che cambia il modo .. certo ..

A. Un discorso è il motorino e un discorso è ..

B Posso dirti una cosa? Che quando gli do lo stipendio, io glielo do mezzo e quell'altro mezzo lo metto su un altro conto! Non sarà mica ..inc.. ma è ora che anche lui si mette lì e penso che deve ..inc.. tutti i giorni! Mica perché è in ufficio dieci ore al giorno che tutto gli è dovuto! Le cose sono diverse .. molto diverse..

A. Si .. si .. ma .. non dico mica ..

Breve pausa

A. Comunque insomma sta il fatto che con Vanni ritengo sia stato fatto un errore .. troppo .. troppo .. troppo facile, troppo .. non ne capisce niente cioè ..

B. Mah .. guarda, è inutile che ..

Si sovrappongono le voci

A. No, ma per dire eh .. per dire ..

B. Perché adesso bisogna mettersi qui a testa bassa, stare dietro a tutti i nostri lavori, ma stare dietro anche alla gente, stare dietro .. ma stare dietro a tutto Augusto, a tutto! Cioè io sento che .. non lo sapevo .. è importante, lo studio Fortini e Caruso della Re.Ta Gomme.. l'Irene riceve delle telefonate incazzati dalla Re.Ta Gomme, dalla Giulia, che succedono dei lavori fuori dal mondo!

A. Ma quali?

B. .. che devono andare a fare un lavoro ..

2.2.9. Le testimonianze di Marchi Marcello, Pasetti Rossella, Zanini Annalisa

Marchi Marcello, all'epoca dei fatti Ispettore Capo del Corpo Forestale dello Stato, ha riferito che nel 2012 era stato delegata dalla Procura di Modena l'esecuzione di una perquisizione, ispezione ed eventuale sequestro di documentazione presso la sede legale ed amministrativa della BIANCHINI e presso l'abitazione di BIANCHINI Augusto.

In quella occasione erano stati sequestrati molteplici documenti. Era stata quindi redatta un'informativa per la Procura di Modena che all'epoca stava indagando a seguito di indagini svolte dall'ARPA, contenete l'analisi dei documenti dai quali era possibile evincere le quantità di rifiuti ritirati da ditte terze e conferiti direttamente dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. A suo dire, come aveva scritto in quella informativa non è possibile risalire all'autore della contaminazione e della miscelazione del materiale inerte con rifiuto contenente amianto a causa di un vuoto normativo. I rifiuti che la BIANCHINI aveva l'autorizzazione a ritirare erano quelli caratterizzati da sette o otto codici. In concreto l'impresa aveva ritirato soprattutto rifiuti aventi due codici, il codice 170107 che indica il cemento, rifiuto di per sé non pericoloso e che quindi non necessita di un ulteriore report analitico, e il codice a specchio, indicante rifiuti misti provenienti da demolizione, che può indicare sia materiale pericoloso sia materiale non pericoloso a seconda della concentrazione di determinate sostanze. In merito ai rifiuti aventi codice a specchio, il teste ha spiegato che è il produttore del rifiuto che qualifica la sostanza come pericolosa o non pericolosa con la differenza che, se la sostanza è pericolosa, basta un'autodichiarazione del produttore mentre se la sostanza è non pericolosa tale dichiarazione deve essere corredata da un'analisi che attesti effettivamente la non pericolosità del rifiuto. Il codice e la relative dichiarazione di pericolosità dovevano essere quindi attestati dalla ditta che produceva i rifiuti e li conferiva all'impianto

Pasetti Rossella, all'epoca dei fatti dipendente di ARPA, sede di Carpi, escussa all'udienza del 14.3.2017, ha preliminarmente chiarito che la BIANCHINI COSTRUZIONI era autorizzata dalla Provincia di Modena a ritirare rifiuti non pericolosi, purché privi di amianto, e ad effettuare elaborazioni che venivano effettuate presso il loro impianto ed in particolare una macinazione, una vagliatura, in modo da rendere ijuesti conglomerati una pezzatura omogenea e per renderli idonei alla costruzione. La BIANCHINI COSTRUZIONI era iscritta al registro delle imprese per il recupero di rifiuti della provincia di Modena in regime semplificato, perché i volumi dei rifiuti gestiti dall'impresa non necessitavano di un'autorizzazione espressa da parte della Provincia.

Fatta tale premessa la teste ha riferito che gli accertamenti effettuati da ARPA erano stati condotti su segnalazioni ricevure da più enti o anche da privati cittadini, che segnatavano una sospetta presenza di amianto, appunto nei riciclati che venivano utilizzati al posto di ghiaia in diversi cantieri. Le indagini erano state svolte sia su aree pubbliche sia su siti privati. All'interno dei siti analizzati erano state rinvenure due tipologie di fibre di amianto su sei che sono conosciute: la crocidolite e il crisotilo. Entrambe le tipologie non erano state trovate in fibra libera, ma in conglomerato cementizio, cioè erano inglobate nel cemento. Nei siti all'interno dei quali erano stati eseguiti i campionamenti le analisi avevano dato, in alcuni casi, esiti negativi e in altri casi esiti positivi. Il ritrovamento di materiale contaminato da amianto aveva messo in evidenza che erano stati ritirati, presso l'impianto autorizzato al

recupero dei rifiuti per produrre questi riciclati, rifiuti pericolosi contenenti amianto che non potevano assolutamente essere ritirati. A detta della testimone, l'impresa BIANCHINI avrebbe dovuto eseguire i controlli del materiale in entrata: a suo dire la normativa, in specie l'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998, prevede che chi consegna rifiuti deve presentare un'analisi che comprovi l'assenza di amianto nei materiali conferiti; l'azienda, però, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni previste da questa normativa che disciplina il recupero dei rifiuti, che impone la totale assenza di amianto. L'impresa deve quindi controllare che le analisi svolte dalla ditta che conferisce i rifiuti siano confacenti a realtà. Sostanzialmente quindi deve esserci un doppio controllo, sia ad opera di chi consegna sia ad opera di chi riceve il materiale, prima che questo venga conferito.
Qualora l'azienda che riceve il materiale si accorga di aver accettato materiale contaminato da amianto o, comunque, pericoloso e non in conformità con il certificato esibito dall'azienda conferente, deve rimandare il materiale ricevuto al mittente. Ancora prima, però, deve eseguire analisi sul materiale non limitandosi a fidarsi delle analisi fatte dall'azienda conferente.
La teste ha inoltre chiarito che tali analisi devono essere svolte da laboratori accreditati dal Ministero della Salute, mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva fatto svolgere le analisi (quelle relative al materiale in entrata da lei stessa conferito) dal laboratorio ITALAB di San prospero, che non è uno dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute.
In merito alle analisi in entrata la teste ha ulteriormente chiarito che ogni azienda che conferisce rifiuti deve far svolgere le analisi sui materiali dalla stessa prodotti almeno una volta all'anno e qualora, invece, si tratti di cantieri, le analisi devono essere svolte per ogni cantiere, cioè ogni materiale proveniente da un diverso cantiere deve essere sottoposto ad una specifica analisi perché ogni cantiere, anche se riconducibile ad una stessa azienda, reca con sé differenti rischi. Anche i materiali in uscita, sia che gli stessi siano venduti sia che vengano utilizzati dalla stessa azienda che li ha prodotti, devono essere sottoposti ad ulteriori analisi; in particolare l'analisi dei materiali deve essere svolta ogni 3.000 metri cubi prodotti dall'impianto di produzione del rifiuto. Nel caso di specie, la teste ha riferito che gli accertamenti svolti avevano mostrato che la BIANCHINI eseguiva tutte le indagini regolarmente (anche se il laboratorio non era accreditato) per quanto riguardava il materiale in uscita, mentre per quanto riguardava il materiale in entrata eseguiva le analisi solo sui rifiuti da lei stessa conferiti, mentre faceva svolgere le analisi di entrata dalle stesse aziende che conferivano il materiale senza poi accertare, con ulteriori indagini, che i certificati prodotti da quelle aziende fossero confacenti a realtà.
Durante il primo accesso eseguito dall'ARPA, effettuato a seguito delle segnalazioni ricevute ed avente ad oggetto un mero controllo sulla documentazione in possesso dell'impianto di smaltimento rifiuti della BIANCHINI COSTRUZIONI, i tecnici dell'ARPA avevano notato che in un'area a lato di quella autorizzata vi era un grosso cumulo, inizialmente definito in un volume di 10.000 metri cubi, poi rettificato in 6.000 metri cubi, di fibrocemento. A domanda circa la natura di tale cumulo gli addetti della BIANCHINI risposero che si trattava di una materia prima secondaria e che su di esso erano già state effettuate le analisi dalla BIANCHINI stessa, le quali avevano dato esito negativo circa la presenza di amianto. La teste ha riferito, poi, che il 16 di ottobre 2012 erano stati eseguiti i campionamenti di tutta la montagna di fibrocemento e del riciclato già pronto per essere commercializzato che era

accumulato vicino al cumulo maggiore. Tali analisi, effettuate nel laboratorio di ARPA di Reggio Emilia, avevano attestato la presenza di amianto su diversi campioni sia sul riciclato pronto ad essere commercializzato sia sul cumulo stoccato a lato dell'impianto. In seguito alle analisi si era proceduto al sequestro preventivo, poi convalidato nei giorni successivi.
In due circostanze, ha riferito la teste, l'ARPA si era trovata nell'impossibilità di effettuare i campionamenti necessari: nel cantiere Phoenix e nel cantiere della scuola, almeno così le riferì la dottoressa Zannini.
In merito all'incapsulamento del materiale contaminato relativo al cantiere di via Milano, la teste ha spiegato come l'ARPA diede parere contrario alla procedura di incapsulamento decisa dal comune di San felice sul Panaro, non tanto perché l'azienda incaricata dello spostamento dei rifiuti non fosse autorizzato - la ditta incaricata di rimuovere il materiale contaminato dal sito era infatti la BARALDI, che aveva l'autorizzazione a trasportare rifiuti pericolosi- ma piuttosto perché la procedura di incapsulamento non prevedeva lo spostamento del materiale nelle apposite *big bag* prescritte per garantire la sicurezza del materiale pericoloso.

La teste Zanini Annalisa, all'epoca dei fatti anch'essa tecnica dell'ARPA, ha confermato (cfr. udienza 14.3.2017) di aver svolto materialmente gli accertamenti nell'area del cimitero di San Felice sul Panaro via Milano, nel campo di accoglienza sito in Massa Finalese, via Barbieri, nella caserma dei Vigili del Fuoco, in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro, nel cantiere del capannone Phoenix di San Felice sul Panaro, nel sito delle scuole di Mirandola e nell'impianto della BIANCHINI COSTRUZIONI. Nel capannone Phoenix dopo il primo campionamento, risultato positivo, non era stato possibile effettuare le ulteriori indagini in ragione del fatto che era stata eseguito una copertura di cemento che aveva impedito ulteriori campionamenti.

2.2.10. I testimoni della difesa Ennio Borsari, Galanti Luca, Paltrinieri Damiano, Pradella Gabriele, Vito Emanuele Magnante, Bassissi Roberto

Ennio Borsari, dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI dal 2001 al 2015 con mansioni di responsabile della frantumazione dei rifiuti, ha spiegato (cfr. udienza 12.9.2017) che l'impianto era utilizzato per frantumare le macerie ritirate per creare materiale inerte. Il materiale ritirato era cemento, macerie del terremoto ecc., ed era corredato dalla documentazione del formulario e dalle analisi chimiche del materiale. Lui aveva poi il compito di procedere al controllo visivo del materiale. Tra il materiale che arrivava vi era anche fibrocemento, che arrivava anch'esso con le apposite analisi. Lo stesso veniva poi accumulato in apposita zona. Il fibrocemento, alla vista, si presentava come dei bancali con lastre di un metro per due metri, ondulate. L'impianto di frantumazione produceva sabbia, stabilizzato e riciclato; tutti materiali che venivano commercializzati.
Anche il fibrocemento, sebbene in piccola quantità, veniva utilizzato per produrre questi materiali. Nell'impianto di frantumazione finivano sia macerie delle demolizioni effettuate da imprese terze sia da demolizioni effettuate dalla BIANCHINI. Anche queste ultime erano corredate da analisi svolte attraverso prelievi. Ricorda che nel 2012 fu contestata alla BIANCHINI la presenza di amianto in alcuni suoi cantieri e che un consulente esterno suggerì alcune modalità per l'accettazione e l'ingresso dei rifiuti, ma che queste non si distaccavano da quanto la BIANCHINI già faceva.

Galanti Luca, escusso all'udienza del 12.9.2017, ha riferito di avere lavorato per la BIANCHINI fino al 25.5. 2012 occupandosi di gestione rifiuti, compilazione dei formulari e avviamento al recupero degli stessi, in ciò affiancato da Giuliana Pedazzoli ed Alessandro BIANCHINI, che era il suo referente. La BIANCHINI COSTRUZIONI riciclava rifiuti che gli venivano conferiti dai suoi cantieri o da imprese terze che conferivano rifiuti. Questi materiali dovevano essere vagliati attentamente ancor prima del conferimento. Una volta accettate questi dovevano essere corredati di analisi. Tra il materiale ritirato c'era anche il fibrocemento che veniva consegnato da ditte terze e in particolare da una ditta (la MARAIT) che ne volle smaltire una grande quantità. Le analisi per ritirare tale materiale furono molto accurate e vennero svolte dalla MARAIT stessa che svolse un campionamento su più punti, prima che il carico venisse scaricato. Questi rifiuti erano stati poi ulteriormente analizzati una volta che erano stati stoccati alla BIANCHINI da un tecnico che periodicamente svolgeva dette analisi. Enio Borsari scaricava solo i camion che aveva preventivamente analizzato. I laboratori a cui si affidava la BIANCHINI erano principalmente l'ITALAB, ANALAB e un'altra società, la REMARC, tutte impiegate a svolgere le analisi in modo da essere certi che non vi fosse amianto nel cumulo stoccato.
Il teste ricorda che la BIANCHINI subiva controlli della Polizia Provinciale, che chiedeva periodicamente i controlli eseguiti sui rifiuti. Inoltre, nella seconda metà del 2011 la BIANCHINI subì un controllo dell'ARPA che campionò il cumulo di fibrocemento che, a suo ricordo, non condusse ad alcun esito.

Paltrinieri Damiano, ingegnere per l'ambiente e consulente, è stato consulente per la BIANCHINI COSTRUZIONI per circa un anno e mezzo nel periodo successivo al terremoto. Le sue mansioni erano quelle di inserire formulari nel *data base* dell'impresa. Egli si rapportava con BRAGA Bruna e con BIANCHINI Alessandro. La BIANCHINI Costruzioni, ricorda, era autorizzata ad un impianto semplificato e al trasporto rifiuti con i mezzi. Inizialmente l'impresa aveva la categoria 2, 4 e poi la 5 (rifiuti pericolosi) e la 9. Il materiale arrivava dai cantieri con determinati codici CER (cemento, mattonelle ceramiche, intonaco e materiali con il codice a specchio 170904); questo materiale veniva portato nell'impianto, macinato e riutilizzato nei cantieri come materiale primario o secondario. Il materiale entrava con diverse analisi in base al tipo di materiale perché alcuni di questi non necessitavano di analisi, mentre i materiali con i codici a specchio (materiali non pericolosi ma che devono essere tenuti differenziati dagli altri) necessitavano delle analisi, che erano svolte da laboratori specializzati e poste a carico delle ditte terze che conferivano il materiale alla BIANCHINI. Certamente la BIANCHINI ritirava fibrocemento con i relativi codici.
Quando venne rinvenuto l'amianto nei cantieri della BIANCHINI, vennero svolte diverse riunioni tra i Comuni e gli enti preposti in seguito alle quali vennero emesse ordinanze di bonifica: la BIANCHINI lo nominò come responsabile della bonifica e della rimozione dei materiali. La BIANCHINI ottemperò a tutte le ordinanze di bonifica. (cfr. udienza 12.9.2017)

Pradella Gabriele, è un chimico che lavora come consulente per il trasporto rifiuti pericolosi, laureato in chimica industriale, specialista in stetoscopia e analisi di cristalli. Lavorò presso la BIANCHINI Costruzioni come responsabile chimico del laboratorio di ITALAB, che

svolgeva analisi di materiali provenienti dalla impresa. Le analisi svolte per l'azienda erano quelle per i rifiuti non pericolosi. Il rapporto tra BIANCHINI e ITALAB si colloca tra il 2011 e il 2012, anno di chiusura del laboratorio. Il teste non ebbe mai comunicazione del fatto che il laboratorio sia stato chiuso, tanto che dovette consultare un legale. Il laboratorio non era un laboratorio accreditato ma il programma era quello di diventarlo. Le analisi (da lui presiedute) effettuate per la BIANCHINI erano volte anche a verificare la presenza o assenza di amianto, pur essendo ITALAB non accreditato. Un laboratorio accreditato, ha sottolineato il teste, è un laboratorio che ha una procedura verificata da un ente accreditatore ma non vi è differenza sulla analisi svolte. In altri termini, da un punto di vista formale la differenza principale è che l'accreditamento apre la porta ai lavori pubblici (cfr. udienza 12.9.2017).

In dibattimento sono stati anche sentiti i consulenti tecnici degli imputati.
Vito Emanuele Magnante, nel parlare (cfr. udienza 14.11.2017) dell'autorizzazione dell'impianto della BIANCHINI, ha premesso che in ambito ambientale, nel mondo della gestione dei rifiuti esistono diversi tipi di autorizzazioni: autorizzazioni di tipo ordinario, autorizzazioni di tipo complesso (come l'autorizzazione integrata ambientale), e due tipologie di autorizzazioni cosiddette semplificate. La più antica è quella che fa riferimento all'art. 216 del T.U. ambientale ma che si rifà, di fatto, all'art. 33 del cosiddetto Decreto Ronchi, uno dei primi tentativi che il Legislatore italiano ha fatto per implementare le attività di recupero, recependo la normativa europea in ambito di rifiuti.
L'articolo 216 è, dunque, ad oggi la norma di riferimento in materia. Essa disciplina le gestioni dei rifiuti alle quali l'impianto è abilitato, e quelli che sono i controlli che l'impianto deve svolgere affinché si garantisca la conformità normativa e cioè il rispetto dei codici CER, ovvero del tipo di rifiuti che possono essere conferiti nell'impianto per quanto riguarda le quantità e il processo di recupero degli stessi. Il decreto prevede quattro tipi di verifiche in capo a chi gestisce i rifiuti, ovvero: provenienza, caratteristica del rifiuto, operazione di recupero e prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ossia il trattamento che trasforma in qualche modo il rifiuto in un bene.
In tema di controllo, la norma del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato, prevede un articolo specifico sui campionamenti d'analisi: il comma 4 stabilisce infatti che: "*Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti*", quindi il Legislatore impone di fare le analisi al soggetto da cui provengono i rifiuti "*Almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione*". Il successivo comma 5 stabilisce, invece, che il titolare dell'impianto debba verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel regolamento per la specifica attività svolta. L'impianto di destinazione, quindi, deve verificare la conformità delle analisi svolte dal produttore iniziale e, soprattutto, verificare che tali analisi siano soddisfacenti perché il conferimento dei rifiuti sposta la responsabilità in capo al produttore iniziale del rifiuto al destinatario che riceve il rifiuto stesso, quindi è tutto interesse del destinatario assicurarsi che la documentazione prodotta sia confacente a realtà. L'impianto di destinazione non è quindi obbligato ad effettuare le controanalisi sulla classificazione del prodotto effettuata dal produttore, ma deve limitarsi a fare un'analisi della documentazione e un'analisi visiva dei materiali. Diversamente, se tutte

le società che ricevono il materiale fossero obbligate ad effettuare nuove analisi il sistema collasserebbe.

Analoghe posizioni ha sostenuto l'altro consulente Bassissi Roberto, sentito all'udienza del 14.11.2017, spiegando anche che ad un controllo visivo la distinzione tra amianto e fibrocemento è assolutamente difficoltosa anche per un occhio esperto: "*...CONSULENTE BASSISSI – Allora, io cercherò di essere breve e conciso nel senso che sono cose che, immagino, anche leggendo un po' gli atti le avete già sentite. Diciamo che partiamo..., andiamo subito al punto, diciamo che sui controlli che riguardano i materiali in ingresso sono a carico dell'azienda che ritira il rifiuto da un punto di vista documentale, da un punto di vista formale, da un punto di visto anche di verifica della qualità del materiale che ti entra, mentre l'aspetto analitico vero e proprio compete al produttore del rifiuto, su questo, almeno se andiamo a vedere tutti i testi che riguardano la gestione ambientale, il Titolo Quarto del Decreto Legislativo 152 sono abbastanza chiari che l'onere della classificazione e della caratterizzazione del rifiuto è in capo a chi lo produce, perché se sbaglia chi lo produce inquina tutta la catena che ci va a valle, è logico che nel momento in cui io sono un elemento di questa catena ho..., condivido, diciamo, una responsabilità nel momento in cui non vedo l'evidenza, tanto per intenderci, nel senso che se uno mi dà un rifiuto e mi dà un'analisi di un rifiuto liquido e mi consegna un rifiuto solido lei capisce che posso dubitare sull'efficacia e sulla validità dell'analisi, ma se mi consegna un certificato dove c'è scritto che (inc.) del rottame edile e mi verifica che non c'è..., questo sto parlando da Consulente fondamentalmente, non c'è amianto, perché è stato ricercato analiticamente questo amianto, non posso far altro che accettare questa, diciamo, dichiarazione del produttore e quindi accettare per lo meno la partenza del materiale verso il mio impianto, cioè formalmente ho la..., ho verificato e ho fatto quello che la norma oggi mi impone. Rimane un controllo all'arrivo e, secondo me, almeno quello che io credo debba essere fatto in un impianto di questo, e poi vi spiegherò perché, la lastra..., di fatto una lastra di fibrocemento ed una lastra di eternit costruita solo qualche anno prima non sono assolutamente differenti, cioè un occhio, anche esperto forse riesce a collocarla, ma..., tant'è che in tanti casi l'anno di costruzione diventa l'elemento, diciamo, discriminante, cioè, molte aziende dichiarano – perché è possibile anche farlo – con certificato di quando è stato costruito l'edificio che l'amianto sopra alla copertura non era eternit ma fibrocemento perché è stato costruito nel '98, nel 2000, tanto per intenderci. Io un controllo lo farei lo stesso, comunque diciamo che non si sa mai, però da questo punto di vista non c'è la possibilità visivamente di distinguere la differenza. La BIANCHINI, fondamentalmente, ritirando molto di questo fibrocemento, perché è una delle caratteristiche che contraddistingue quell'impianto fondamentalmente, perché, a quello che ho visto io dagli atti, hanno ritirato o avevano un contratto continuativo con un'azienda che di mestiere fa fibrocemento, che fa lastre, io non credo che tanti altri impianti che fanno recupero rottami ritirassero questo tipo di materiale, perché effettivamente ti metti in casa un problema, cioè, è legittimo ritirarlo, è legittimo, per l'amor di Dio, perché se è fibrocemento è un materiale cementizio e può essere recuperato, però che cosa succede? Succede che ti va a, praticamente, a miscelarsi con il suo materiale e tutti quelli che naturalmente lo vedono naturalmente il dubbio che ci sia il pezzettino di fibrocemento gli viene, perché... destinazione, perché poi ce ne sono alcuni dove vado anche direttamente io a*

fare certi tipi di attività, quello che ci si raccomanda sempre è di garantire un buon livello di accettazione e di controllo in accettazione. L'amianto, nello specifico, è una di quelle sostanze..., perché andiamo al punto del... io ho letto tutti gli atti di causa e la questione relativa all'amianto, poi ci sono anche altri elementi ma..., l'amianto, in effetti, non è un materiale che si possa distinguere, perché quando hanno eliminato la possibilità di utilizzarlo, più che giustamente naturalmente, nella produzione di manufatti e soprattutto anche nei manufatti per l'edilizia, perché era lì che trovava un grosso utilizzo, non hanno pensato, i nostri Legislatori, di, che so, obbligare tutti quelli che facessero dei surrogati di materiali da costruzione per amianto, che so, di farli in un colore diverso, di fare in modo che si potessero vedere, perché, purtroppo, se tu non fai un'analisi proprio analitica in laboratorio non riesci a differenziare un fibrocemento, perché andiamo alla lastra, che poi è quello che, secondo me, è un po' alla base di tutto PRESIDENTE – Pezzettino di fibrocemento che è l'amianto? CONSULENTE BASSISSI – Che ci sia un pezzettino che magari non è fibrocemento ma è eternit, gli viene il dubbio ad uno, perché se uno si vede una distesa di materiale e ci trova dentro dei pezzi di lastra ondulata, il dubbio che sia..., proprio per il fatto che non è riconoscibile, e quindi il controllo viene fatto.

2.2.11. L'esame degli imputati

L'imputato BIANCHINI Augusto, sottopostosi ad esame il 18.5.2017 ha negato che la BIANCHINI COSTRUZIONI abbia mai ritirato volutamente amianto. Quando iniziò l'inchiesta fecero ipotesi su chi potesse essere il responsabile della presenza dell'amianto nel cantiere. L'imputato ricorda che ARPA fece due sopraluoghi presso il cantiere delle scuole di Mirandola, uno a novembre e uno a dicembre, e non riscontrò la presenza di amianto. Successivamente, a gennaio, all'esito di un controllo, vennero rinvenuti quattro pezzi di amianto, ma i lavori nel cantiere delle scuole erano già finiti a settembre.

Dopo il terremoto, la BIANCHINI aveva sospeso tutti i ritiri materiali tranne quelli di chi aveva il formulario accompagnato da un'analisi che certificasse la veridicità del materiale ritirato. La BIANCHINI, ha ribadito l'imputato, non avrebbe mai ritirato volontariamente amianto; per questo è convinto di essere stato vittima di un sabotaggio da parte di chi voleva eliminare la BIANCHINI dagli appalti pubblici, in un momento in cui la società aveva vinto gli appalti di una buona parte dei lavori di ricostruzione post-sisma. L'amianto è stato trovato, infatti, nei cantieri situati nei comuni di Finale Emilia, Mirandola, San Felice e Concordia sulla Secchia e cioé i luoghi presso i quali BIANCHINI abitava e lavorava con più frequenza. Sarebbe stato ingenuo, da parte sua, usare amianto proprio in quei cantieri e non in quelli più lontani dalle sue comuni aree di lavoro.

In merito al cantiere della PHOENIX, in cui è stato trovato il magrone (cioé il cemento di qualche centimetro posato nel cantiere) l'imputato ha spiegato che durante i lavori si rivolse ad un consulente, Antonio Vignali, il quale gli consigliò, siccome in quel momento l'amianto era dappertutto, di metterlo in sicurezza gettando una caldanina di cemento sopra l'amianto in modo da impedire che questo volasse. Questa copertura in cemento non ha di certo impedito, a suo dire, i controlli dell'ARPA perché si trattava di una caldanina di cinque/dieci centimetri e l'ARPA sarebbe riuscita comunque a fare i campionamenti se avesse voluto. Con tale azione, quindi, non aveva voluto impedire i controlli dell'ARPA ma solo mettere in sicurezza

l'amianto. L'ARPA, dal canto suo, non aveva mai fatto presente alla BIANCHINI COSTRUZIONI il fatto di voler procedere a controlli sul cantiere PHOENIX.
L'imputato ha chiarito che in quel periodo, in ogni cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI veniva scoperta la presenza di tre/quattro pezzi di amianto e, quindi, si temeva che questo materiale fosse presente in ogni cantiere della BIANCHINI. Visto che il cantiere della PHOENIX era ultimato, pur non sapendo se in quel cantiere fosse presente o meno amianto, ma temendo che potesse esserci, decise in via preventiva di mettere in sicurezza il capannone e chiese a Lauro ALLELUIA di coprire il pavimento con una gettata di cemento, a copertura della eventuale presenza di amianto. BIANCHINI ha ammesso di essersi comportato come se l'amianto fosse stato trovato ma lo ha fatto perché in quel periodo veniva ritrovato in tutti i suoi cantieri.
Quanto all'impianto di recupero dei rifiuti della BIANCHINI COSTRUZIONI, l'imputato ha riferito che non era lui a gestirlo, ma alcuni addetti della società ed alcuni laboratori esterni. In questo impianto, come già altrove ribadito, non erano mai stati impiegati operai di BOLOGNINO Michele
Circa il cantiere della tangenziale di Sermide, in cui avrebbe occultato amianto mediante la realizzazione di una copertura di cemento, BIANCHINI ha spiegato che in quel cantiere, così come in quelli della tangenziale di Castelfranco, di Finale Emilia e della ferrovia Bologna/Verona, la BIANCHINI stava semplicemente eseguendo un'opera prevista dal capitolato di appalto: prima di appoggiare l'asfalto, infatti, il capitolato prevedeva un compattato, o misto cemento, formato da un cemento magro che viene fornito direttamente in cantiere con le autobotti. Questo materiale, ha spiegato l'imputato, arriva in cantiere con una certa dose di umidità perché è calcestruzzo magro che deve essere rullato nel momento giusto perché se viene rullato troppo presto è ancora troppo umido e rende la superficie ondulata, se viene rullato troppo tardi si sgrana e perde l'effetto di tenuta che l'asfalto deve avere. Lo spessore di questo strato è variabile dai quindici ai venti centimetri a seconda del cantiere ma in ogni caso la posa di questo materiale non aveva come fine quello di occultare qualcosa al di sotto di esso: la BIANCHINI COSTRUZIONI stava semplicemente eseguendo il suo lavoro in base al capitolato d'appalto.
In merito al cantiere di via Milano a San Felice, altro sito in cui è stato ritrovato l'amianto, BIANCHINI Augusto ha riferito che in questo caso erano state fatte le bonifiche dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con le modalità dettate dalla Provincia, dall'ARPA e dall'USL. L'impresa incaricata della bonifica doveva essere un'impresa iscritta nella categoria 10B, la quale doveva presentare un piano di lavoro che doveva essere approvato dalla Provincia, dall'ARPA, dall'USL e probabilmente, anche dal comune di appartenenza del sito da bonificare. Nel caso di specie, la bonifica del sito era stata eseguita in tre giorni, così come ha confermato anche la dottoressa dell'ARPA durante la sua escussione testimoniale.

Sulla vicenda amianto, l'imputata BRAGA BRUNA, dopo avere premesso che non si era mai occupata dell'impianto di riciclaggio, che era un compito del marito Augusto, del figlio Alessandro e dell'ufficio dedicato alla gestione rifiuti, ha preso posizione sull'intercettazione ambientale n. 772 del 24 novembre 2012 RIT 2571/2012, durante la quale parla di comportamenti superficiali e di "*pezzi grossi*". L'imputata ha spiegato che si riferiva al fatto che il fibrocemento ecologico assomiglia molto all'amianto e che, quindi, qualcuno, nel

vedere i camion pieni di questi pezzi grossi di fibrocemento, avrebbe potuto pensare che si trattasse di amianto, soprattutto in un periodo come quello successivo al sisma con tutte le macerie che c'erano in giro.

BIANCHINI Alessandro, sentito sul tema, ha dichiarato che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva un impianto di ritiro e recupero di rifiuti di categoria R5 e R10, cioè di rifiuti speciali non pericolosi e poteva, quindi, recuperare i rifiuti provenienti dall'attività edilizia come cemento, gesso e macerie. L'area relativa all'impianto era composta da un ufficio interno alla sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, che si occupava di sicurezza, qualità e ambiente ed era composto da due/tre persone competenti in materia, e da un responsabile dell'impianto, che facevano funzionare il frantoio e che si occupava del controllo visivo del rifiuto che entrava nell'impianto dopo aver ricevuto il nulla osta dall'ufficio. Lui ed il padre si occupavano del frantoio dal punto di vista commerciale; la dottoressa Pederzoli, l'ingegner Paltrinieri e l'ingegner Galanti si occupavano invece della parte preventiva e amministrativa, coadiuvati da studi esterni tra cui l'ITALAB, l'ANALAB e altri, che svolgevano le analisi chimiche e granulometriche dei rifiuti. Il controllo dell'impianto invece, nell'ultimo periodo, era svolto dal signor Borsari Ennio. La procedura per il ritiro dei rifiuti era la seguente: quando veniva richiesto un conferimento di rifiuti all'interno della BIANCHINI, sia che i rifiuti venissero da terzi sia che da venissero da parte della stessa BIANCHINI, venivano prima di tutto svolte le analisi chimiche per verificare che il rifiuto fosse compatibile con quelli per i quali la BIANCHINI aveva le necessarie autorizzazioni, cioè che fosse un rifiuto speciale non pericoloso. Se il rifiuto proveniva da ditte terze, queste analisi dovevano essere svolte dal produttore del rifiuto stesso. Successivamente l'ufficio verificava la correttezza delle analisi rispetto all'autorizzazione e, se il rifiuto rientrava nelle categorie che la BIANCHINI poteva recuperare, l'ufficio dava il nulla osta al cliente, che poteva conferire il rifiuto presso l'impianto. Qui, il signor Borsari aveva il compito di verificare visivamente il rifiuto. Una volta che il rifiuto veniva recuperato erano necessarie ulteriori analisi perché le materie primarie e secondarie prodotte dalla BIANCHINI COSTRUZIONI erano tutte materie certificate CE e quindi le analisi granulometriche erano volte a verificare che il materiale recuperato rispettasse gli standard prestazionali previsti dalla normativa. Le medesime operazioni venivano fatte sui rifiuti che provenivano dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il materiale ricavato erano materie primarie e secondarie commercializzabili e certificate CE da un ente esterno. Tale materiale era certificato e diviso in base alla pezzatura nelle categorie 010, 030 e 070, coincidenti con gli usi che la normativa prevedeva per detto materiale e cioè piazzale, sottofondi in anticapillari e quant'altro.
Per quel che riguardava determinate tipologie di rifiuti, in particolare il fibrocemento, che veniva ritirato con il codice cosiddetto a specchio 170101, e che per legge non prevedeva le analisi, la BIANCHINI COSTRUZIONI, secondo l'imputato, effettuava comunque le analisi per cautelarsi. Dopo il terremoto, la BIANCHINI COTRUZIONI ha effettuato una sola demolizione presso la Serietal di San felice sul Panaro dove, a detta del cliente, era presente del fibrocemento, che poi è in realtà risultato essere, in base alle analisi effettuate dalla BIANCHINI, amianto. Il cliente tra l'altro aveva anche la fattura della ditta che gli aveva fatto la bonifica della copertura e che certificava che il materiale utilizzato fosse fibrocemento ma le analisi avevano dimostrato che si trattava di amianto. La BIANCHINI aveva così incaricato

una ditta con la categoria 10 di effettuare la bonifica. Secondo l'imputato, la BIANCHINI aveva effettuato altre demolizioni post-sisma di edifici in cui era presente fibrocemento. Tutto il fibrocemento è venuto da conferimenti di ditte terze, le quali hanno dichiarato, allegando le relative analisi, che il materiale conferito alla BIANCHINI era materiale speciale non pericoloso. In merito ai rapporti della BIANCHINI COSTRUZIONI con la AIMAG, l'azienda che gestisce i rifiuti nella zona del basso modenese, BIANCHINI Alessandro ha premesso che, in seguito all'ordinanza del commissario Errani, era stato previsto che tutti i rifiuti provenienti dalle macerie fossero portati in discariche pubbliche e che per la zona della bassa modenese i rifiuti dovevano essere portati alla AIMAG. Quest'ultima fece un bando di gara per appaltare il servizio di raccolta, carico e trasporto delle macene presso la discarica di AIMAG. La BIANCHINI COSTRUZIONI vinse il bando e, in base alle indicazioni fornite da AIMAG, si recava presso i cantieri per caricare le macerie con l'escavatore, predisporre i formulari forniti dall'AIMAG stessa e per trasportare tali macerie nelle discariche AIMAG di Medolla o di Mirandola. A dire dell'imputato l'impianto della BIANCHINI non era mai venuto in contatto con questo tipo di macerie.

In ordine ai ritrovamenti di frammenti di amianto, BIANCHINI Alessandro ha riferito che l'ARPA e l'ASL hanno prelevato campioni in diverse zone dei cantieri di materiale che, alla vista, era fibrocemento. Questi campioni prelevati erano in tutto una cinquantina di pezzetti di materiale del diametro di circa due centimetri e di questi solo una percentuale minima era risultata essere amianto, circa tre o quattro pezzi. In seguito a queste analisi, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cercato di fare tutti i controlli possibili sul fibrocemento utilizzato, chiedendo di effettuare le analisi anche quando il codice CER del materiale non le prevedeva. BIANCHINI Alessandro ha ribadito, comunque, che il fibrocemento era arrivato tutto da ditte terze e non dalla BIANCHINI. Non appena le analisi hanno mostrato la presenza di amianto nei materiali utilizzati dalla BIANCHINI, l'azienda aveva mandato una raccomandata a tutti i produttori da cui aveva ritirato materiali avvisandoli che il ritiro di fibrocemento veniva sospeso. Una volta sospeso tale ritiro la BIANCHINI fece, autonomamente, delle verifiche nei propri cantieri accorgendosi che nel cantiere BCR di Finale Emilia, che era un cantiere adiacente ad un cantiere della BIANCHINI, la ditta BARALDI aveva eseguito una demolizione ed aveva conferito alla BIANCHINI del fibrocemento. Nel cantiere però erano rimaste ancora delle lastre di materiale e dei frammenti e, quindi, la BIANCHINI decise di farle esaminare da due diversi laboratori, il laboratorio BIOECO e il laboratorio ITALAB. Entrambe le analisi effettuate dai due laboratori avevano mostrato che il materiale conteneva amianto e, quindi, la BIANCHINI aveva presentato un esposto all'ARPA, all'ASL, al Comune e alla Prefettura in cui aveva fatto presente che le verifiche avevano mostrato che il materiale conferito alla BIANCHINI, seppur dichiarato essere fibrocemento in base ai formulari previsti dalla normativa, era in realtà amianto. BIANCHINI Alessandro ha aggiunto che subito dopo il sisma vi era urgenza di reperire materiale per organizzare i campi sfollati e che la BIANCHINI COSTRUZIONI si era da subito resa disponibile a fornire materiale urgente, tanto che spesso veniva contattata la sera per la mattina. La BIANCHINI si è spesa in prima linea per portare materiale dove c'era bisogno e lo ha fatto anche a titolo gratuito per aiutare la comunità modenese colpita dal terremoto. Nonostante la situazione di urgenza, le procedure dei controlli e delle verifiche del materiale non erano cambiate dopo il sisma; al massimo vennero aumentate le quantità del materiale che veniva analizzato in una sola volta

ma non la procedura di analisi. L'imputato ha anche specificato che i controlli in uscita che la BIANCHINI effettuava erano solo controlli granulometrici, che non permettevano di verificare la presenza di amianto; i controlli utili alla ricerca di eventuale amianto erano quelli fatti all'ingresso, cioè quelli a carico delle ditte terze che dovevano, dopo avere effettuato il controllo, presentare il materiale munito di formulario alla BIANCHINI.
Dopo che l'ARPA e l'ASL avevano rinvenuto tracce di amianto nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, il materiale già frantumato era stato messo in quarantena e non era più stato disribuito a nessuno; il ritrovamento dell'amianto era stato inoltre subito comunicato ai comuni. Questi, tramite ordinanza sindacale, ordinarono alla BIANCHINI COSTRUZIONI di effettuare la bonifica e così la BIANCHINI aveva dato mandato a ditte specializzate per la categoria 10 di effettuare la bonifica in base ad un piano di lavoro da queste ultime proposto, accettato ed autorizzato dall'ARPA e dall'ASL. Al termine delle bonifiche l'ARPA e l'ASL avevano effettuato i sopraluoghi per verificare la bontà o meno delle bonifiche, redigendo il verbale di svincolo.
Successivamente agli interventi di bonifica, la BIANCHINI aveva effettuato ulteriori controlli sulla qualità dell'aria presso il cantiere di via Milano di San Felice sul Panaro, presso il cantiere di San Biagio e presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, dove erano stoccati, sotto sequestro, i cumuli di materiale in cui era stata riscontrata la presenza di amianto. L'imputato ha riferito che questi controlli vennero eseguiti dallo studio ALFA di Reggio Emilia, che era lo studio di fiducia dell'ARPA. Tutte le analisi effettuate sull'aria nelle zone vicino ai cantieri bonificati avevano dato come risultato valori di amianto molto al di sotto dei limiti di legge. Per questo BIANCHINI Alessandro ha ribadito che nei cantieri della BIANCHINI di materiale inquinato ve ne era veramente molto poco.

2.2.12. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Secondo la tesi d'accusa gli imputati si sarebbero resi responsabili della violazione degli artt. 256, commi 2 e 4, e art. 260 T.U. 152/2006 in quanto, con più attività, continuative ed organizzate ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, avrebbero effettuato operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti non procedendo volutamente alla distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto (art. 260 T.U. n. 152/2006); essi avrebbero altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo rifiuti pericolosi contenenti amianto (art. 256, comma 2 T.U. n. 152/2006). Trattasi di fattispecie delittuosa, la prima, e contravvenzionale, la seconda.
Quanto alla prima, la fattispecie punisce le condotte di cessione, ricezione, trasporto, esporto, importo o, comunque, gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui sia accertata la finalizzazione all'ottenimento di un ingiusto profitto (dolo specifico).

Incontestato il rinvenimento di amianto nei siti indicati nel capo di imputazione e riferiti dal Maresciallo Costantino, così come evincibile dalle conversazioni telefoniche captate e dagli accertamenti svolti dall'ARPA, le parti si sono confrontate, innanzitutto, sull'esistenza in capo alla società BIANCHINI dell'obbligo di procedere al controllo, mediante analisi di laboratorio, del materiale conferitole prima di riceverlo da altre imprese in vista del suo recupero e della sua reimmissione nel ciclo produttivo.

Le opposte opinioni si sono confrontate in ordine all'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998.
Secondo la difesa, ovviamente, tale obbligo non sussisteva, così come sostenuto anche dai due consulenti escussi in dibattimento su sua richiesta, a detta dei quali il soggetto che riceve il materiale non deve fare altro che verificare che vi siano le analisi effettuate dal soggetto che conferisce, limitandosi ad un controllo visivo del materiale, per quanto assolutamente difficoltoso anche all'occhio più esperto.
Di opinione diametralmente opposta è, evidentemente, l'accusa che invece sostiene che anche chi riceve i rifiuti deve effettuare un'analisi che comprovi l'assenza di amianto nei materiali conferiti; l'impresa che riceve ha quindi l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni previste da questa normativa che disciplina il recupero dei rifiuti, che impone la totale assenza di amianto e controllare che le analisi svolte dalla ditta che conferisce i rifiuti siano confacenti a realtà. Sostanzialmente, quindi, deve esserci un doppio controllo, sia ad opera di chi consegna sia ad opera di chi riceve il materiale, prima che questo venga conferito.
Nondimeno, il vero terreno di confronto si è sviluppato sul crinale della consapevolezza, da parte degli imputati di avere gestito materiale contenente amianto e, dunque, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tipizzato in termini di dolo specifico.
Sotto tale profilo ritiene il Tribunale che tutte le intercettazioni dalle quali l'accusa vorrebbe desumere, sia pure unitamente ad altri elementi di prova, la consapevolezza ed il dolo tipico del delitto contestato, oltre ad essere successive ai ritrovamenti di amianto da parte degli inquirenti – circostanza in sé e per sé neutra – forniscono la prova del reale atteggiamento psicologico degli imputati, gravemente colposo, ma non volontariamente indirizzato a procurarsi un ingiusto profitto sul presupposto di una consapevolezza di gestione di materiale contenente amianto.
La tesi contraria, sostenuta dall'accusa, impone di ritenere, come evidenziato dal Maresciallo Costantino, che gli imputati, consapevoli di essere intercettati, mentissero al telefono, dissimulando la propria consapevolezza e mettendo artatamente in scena l'ipotesi del sabotaggio da parte di imprese terze interessate, come sostenuto dal BIANCHINI in esame, ad escludere la sua società dagli appalti pubblici.
La tesi non ha, tuttavia, alcuna base probatoria di appoggio concreta ed, anzi, l'istruttoria ha messo in luce concrete e plurime evidenze probatorie di segno contrario, che ne dimostrano la fluidità.

Tombale, sul punto, sarebbe già la telefonata - indicata dall'accusa come prova regina della consapevolezza degli imputati di gestire materiale contenete amianto – nel corso della quale BRAGA Bruna, parlando con il marito, mette in evidenza il comportamento gravemente colposo da loro tenuto.
L'ascolto diretto della conversazione, oltre che la sua lettura, lascia emergere plasticamente l'accusa che BRAGA, quasi sfogandosi, con toni sinceri, muove a sé stessa e soprattutto al marito e al figlio, di non avere adottato, pur potendo e dovendolo fare, maggiori attenzioni e cautele nel settore del controllo ambientale, sottolineando come il loro atteggiamento sia stato così superficiale, e così gravemente colposo da essere qualificato come "prepotente".
In questa accezione, coerente con il contesto in cui è calata, deve essere letta secondo il convincimento del Tribunale l'espressione: " .. *perché è quello che penso: prepotenti* .. " e

non in quella sostenuta dall'accusa - qui svincolata dal contesto - evocativa della consapevolezza degli imputati di essere al riparo da controlli.

L'atteggiamento colposo descritto dall'imputata BRAGA Bruna è comprensibile anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Borsari che, nel riferire le dimensioni del fibrocemento, ha spiegato che, addirittura, le grosse lastre in fibrocemento sono alla vista identiche a quelle di eternit e comunque difficilmente distinguibili anche da un occhio esperto.
In altri termini, considerata la situazione fattuale, la movimentazione di ingentissimi quantitativi di materiale, l'urgenza dei lavori, e l'identità, nota, della conformazione delle lastre di amianto a quelle di fibrocemento, occorreva innalzare la soglia di attenzione e fare ricorso a sistemi di controllo ben più adeguati rispetto a quelli concretamente adottati, confidando nei soggetti che conferivano il materiale e, soprattutto, nella capacità dei soggetti preposti al controllo, poi dimostratisi non all'altezza.
Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna si interrogano infatti sull'adeguatezza o meno dell'ufficio ambiente nel periodo del terremoto: *"BIANCHINI AUGUSTO: Noi ci siamo ostinati in Luca (ndr Galanti) ....e poi dopo la Giuliana Ia va via, la bambina ha paura e tutto ...cioè noi abbiamo avuto l'ufficio di competenza deserto in quei due o tre mesi in cui probabilmente e storicamente era più necessario avere uno che pensava al nostro posto BRAGA BRUNA: Guarda che abbiamo preso subito Damiano eh! Guarda che non è così..."... "BRAGA BRUNA: Però in questa fase credo che ci sia voluti osare un po', senza fare in mala fede per l'amor di Dio.. osare un po' ed usare molta superficialità! Perché qualcosa che...era chiaro che avere un fibrocemento così poteva essere pericoloso...era chiaro...ma lo avevamo detto! BIANCHINI AUGUSTO: L'errore, l'errore è nato quando Alessandro ha voluto a tutti i costi fare un contratto ...cioè...BRAGA BRUNA: ...Aver voluto così spudoratamente e anche poco accorti, perché i pezzi grossi sono stati portati via anche in modo così spudorato, era chiaro che qualcuno poteva anche venirci il dubbio! Siamo stati molto, molto superficiali...molto"*.

Ma a questa conversazione se ne aggiungono altre, confermative dell'assunto.
In molteplici intercettazioni, come visto, Alessandro BIANCHINI, Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA si interrogano su come possa essere entrato amianto (progr. n. 781 rit 2369/12, n. 665 rit 2571/12), avanzando, come detto, anche l'ipotesi del sabotaggio da parte della società Baraldi, ossia di una impresa concorrente.
Significativa anche la telefonata registrata al prog. 1296 RIT n. 2571/12 in cui il consulente ambientale Antonio Vignali parla al telefono con Parenti, direttore tecnico di Arpa Modena in merito al ritrovamento di amianto in un cantiere nel quale, stando alle analisi esibite dal produttore del rifiuto, lo stesso avrebbe dovuto essere privo di amianto: *Ho capito .. guarda, noi, ti dico, la disponibilità in questo modo c'è tutta, pur non avendo .. la certezza che sia di BIANCHINI, perché lì ci hanno lavorato con la terra, sono tre terre differenti, per cui proprio BIANCHINI dice:" Io .. avendo vissuta tutta la situazione terremoto, avendo fatto gli interventi con i Comuni, non voglio creare problemi ai Comuni, non voglio creare problemi a nessuno, sono disposto a farla, a caricarmi anche questo .. poi dopo quello che sarà il procedimento penale vedremo come sono le cose .." .. anche perché ti faccio presente che noi abbiamo mandato .. abbiamo fatto un esposto in Procura, al Comune di S. Felice, di Finale*

Emilia e all'Arpa, perciò Arpa Mirandola ha già ricevuto queste cose qua .. Arpa Carpi, scusa, ha già ricevuto questo, in cui noi andiamo a dire che abbiamo trovato delle situazioni. una situazione legata all'amianto in un cantiere che risultava dalle analisi in cui ci hanno portato il materiale, fibrocemento e l'analisi fatte successivamente da due laboratori differenti, dentro quel cantiere è risultato essere invece amianto. Per cui c'è anche questa situazione che si viene a creare... Il problema è peggiore, perché noi di quel cantiere abbiamo tirato dentro la parte proprio di .. di demolizione con un certificato dato dal demolitore a noi in cui risulta che .. è fibrocemento. Invece dopo abbiamo fatto i campionamenti in due laboratori diversi, in quell'area, e abbiamo trovato invece cemento amianto. Allora noi abbiamo .. Sì .. si .. si .. si .. eh, l'abbiamo fatto noi .. due laboratori che sono andati, perché abbiamo cominciato a dire:" Ma qua che problemi ci sono?" E' venuto fuori un .. da un controllo sistematico, sono venuto fuori alcune cose che non .. poi con .. la calma e la pazienza di rivedere tutto da un occhio esterno, dice:" Mah, proviamo a vedere!" E questo noi vogliamo arrivare a dimostrare la buona fede della situazione anche nel momento in cui ci sarà da mettere a posto il campo di S. Biagio..."

Dello stesso tenore la conversazione ambientale registrata al prog. n. 1225, RIT 2369/12, in cui Alessandro BIANCHINI e Bruna BRAGA si interrogano sul motivo per cui le analisi fatte da Arpa siano più sofisticate rispetto a quelle fatte dai loro laboratori, chiedendosi il senso di fare analisi ritenute corrispondenti alla realtà che tali poi non sono: "*B. .. comunque mi diceva anche che ho chiesto perché .. le altre analisi e gli altri centri .. è tutto negativo e invece l'Arpa . dice che l'Arpa usa dei sistemi molto più sofisticati .. allora .. vuol dire che ci sono .. anche qua, ragazzi, ma ci rendiamo conto? F. No, ma infatti .. cioè .. B. A parte questo è già un discorso da portare avanti .. F. Ma sicuramente. Perché se uno ci dà dei risultati certificati devono essere tali .. cioè, devono essere buoni come gli altri .. se non che senso hanno?*
B. Che responsabilità uno può avere .. qui è un problema. Ma è un problema mica .. mica .. F. .. un problema di fondo. B. Ma grande, grande, perché uno dice per i soldi, ma di cosa? Ma chi ci casca in mezzo è rovinato, cioè - voglio dire – valutiamole 'ste cose .. tutte cose da tirare fuori con calma, senza perdere la testa, perché oh ..".

A tale proposito il teste Pradella ha riferito, in dibattimento, come il metodo utilizzato dal laboratorio impiegato dalla BIANCHINI (ITALAB) operasse con procedure ed analisi identiche a quelle utilizzate dai laboratori accreditati. Del resto, una volontà volta a dissimulare la realtà rende maggiormente logico, e funzionale allo scopo, una condotta di falsificazione delle analisi, non anche il ricorso ad un laboratorio non accreditato che, come dimostrato, opera secondo identiche procedure. D'altro lato nessuno ha mai contestato la colpevole partecipazione al reato di chi ha effettuato le analisi né la inadeguatezza delle stesse né, significativamente, è stato dimostrato come il ricorso ad un laboratorio tecnicamente meno attrezzato (residuando questa ultima ipotesi) sia stato determinato da un volontario risparmio di spese da parte dei BIANCHINI.
Resta il fatto che le intercettazioni sopra riferite depongono in senso contrario a queste ipotesi ricostruttive. Positivamente valorizzabili in questo senso, sono inoltre, le conversazioni ambientali registrate in carcere dopo gli arresti (prog. 211 e 378 RIT 373/2015) nel corso delle

quali BIANCHINI, dialogando con GERACE, parla della vicenda amianto in termini perfettamente coerenti con quelli da lui sempre sostenuti, dimostrando costanza e sincerità.
Ed infatti, se è vero, come emerge dalla intercettazione da ultimo richiamata, che ad un certo punto i BIANCHINI si pongono il dubbio della effettiva validità delle analisi che avevano commissionato, tale sospetto all'inizio non vi era affatto. Non si comprenderebbe diversamente per quale motivo avrebbero dovuto fare analizzare proprio ad ITALAB quei campioni di fibrocemento che ritenevano contaminati da amianto in quanto rinvenuti nel noto cantiere UNIFER presso cui aveva lavorato la ditta Fratelli Baraldi e rispetto alla quale nutrivano il sospetto di sabotaggio.

La circostanza che da numerose intercettazioni si evinca che i BIANCHINI temevano che venisse trovato amianto in altri siti non prova la loro consapevolezza, posto che il tenore di quelle telefonate è perfettamente coerente con l'atteggiamento di chi - sapendo di avere fornito quel materiale e sapendo che l'Arpa aveva già trovato frammenti contaminati in taluni cantieri e, addirittura, in sede - teme, dicendosi financo sicuro, che al quel punto sarebbe stato effettivamente trovato.

Quanto alle condotte successivamente tenute da BIANCHINI Augusto, ed in specie la copertura abusiva di magrone fatta gettare ad ALLELUIA e a PASSIATORE, esse, se sono positivamente valorizzabili in relazione ai altri capi d'accusa (cfr. capi 90 e 4) non valgono, da sole, tantomeno in un contesto probatorio costellato di indici probatori di segno contrario, a dimostrare una consapevolezza *ex ante*
In questo contesto probatorio, dette condotte appaiono più correttamente orientate a coprire una condotta oggi punita ex art. 452*septies* c.p. entrato in vigore nel 2015 e certamente inapplicabile al caso di specie, pena la violazione del principio di retroattività della norma incriminatrice (452*septies* c.p.: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015).
Pur non essendo la condotta del BIANCHINI ovviamente punibile preme comunque sottolineare che la tesi difensiva sostenuta dall'imputato, secondo la quale la gettata di magrone sarebbe stata fatta per mettere in sicurezza il sito ed evitare che l'amianto volasse è palesemente sconfessata dalle argomentazioni già svolte analizzando il capo 90, allorquando si è trattato della consapevolezza dell'imputato della caratura criminale di BOLOGNINO e della possibilità di fare affidamento, immediato, silente, nello svolgimento di attività illecita.

In questo contesto, appaiono altresì persuasive le argomentazioni difensive (sia pure di contorno) secondo le quali.
1) *il materiale contenente amianto è stato stoccato presso la sede della BIANCHINI dove nemmeno un anno prima (si confronti sul punto teste Vignali) Arpa e Polizia Provinciale avevano controllato e campionato i cumuli presenti (con esito negativo);*

2) per la conformazione dei carichi e dei cumuli presenti in sede non riuscendo a distinguere visivamente il materiale inquinato dal fibrocemento ecologico si ha la certezza di inquinare il cumulo per un tempo indefinito. Tale aspetto è messo in luce anche dal consulente Bassissi, p. 139, ud 14.11.17: "Tra le ipotesi che ci possono essere quella più plausibile è che magari ci è arrivata dentro della roba che, pur con delle analisi fatte in maniera adeguata, non siano stati campionati correttamente sui cantieri o cose di questo tipo, comunque..., sempre presupponendo la buona fede di tutti, perché sennò dopo può capitare qualsiasi cosa. DIFESA, AVV BONFANTE Se noi invece presupponessimo la malafede di qualcuno, chi ha più vantaggio dal punto di vista economico, chi conferisce il rifiuto contaminato o chi lo riceve? CONSULENTE BASSISSI – Io credo che se uno ha un impianto di recupero di rottami edili se ha un..., diciamo, un potenziale pericolo è questo, quello dell'amianto, quindi deve fare di tutto per evitare di portarselo a casa, perché, come dicevo prima, basta una piccola quantità, una lastra di onduline di eternit per contaminarti un cumulo, quindi... DIFESA, AVV. BONFANTE – Ok. CONSULENTE BASSISSI – Chi la deve conferire fondamentalmente ha un problema, chi la ritira l'aumenta 100 volte, se la mette in un mucchio insieme a altre, che so, 100 tonnellate di roba. DIFESA, AVV. BONFANTE – I rischi più elevati sono per chi lo riceve sostanzialmente? CONSULENTE BASSISSI – Assolutamente";
3) assolutamente illogico sarebbe la vendita di materiale contaminato proprio ai Comuni con i quali la BIANCHINI Costruzioni lavorava da 40 anni, con cui ha sempre avuto ottimi rapporti, e peraltro nell'ambito di aree – costruzioni di edifici pubblici post sisma – dove i controlli sarebbero stati pressochè scontati.

Alla luce delle argomentazioni svolte, ritiene pertanto il Tribunale che, non essendo emersa la prova della sussistenza dell'elemento psicologico tipico richiesto dalla norma incriminatrice ed, anzi, essendovi plurime ed univoche risultanze probatorie dimostrative di una inconsapevolezza di BIANCHII Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro di avere gestito materiale contenente amianto, essi, così come gli altri coimputati ai quali è contestato il concorso nel delitto, debbano esse mandati assolti dal reato a loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Preme evidenziare in questa sede, *ad abundatiam*, che il giudizio espresso è sostanzialmente conforme a quello già altrove raggiunto.
Il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2.8.2013, ha archiviato il procedimento aperto a carico dei BIANCHINI condividendo le argomentazioni svolte dal P.M. che aveva messo in evidenza proprio l'assenza dell'elemento psicologico degli imputati, motivandola sulla impossibilità, alla luce della normativa vigente, e della indistinguibilità visiva dell'amianto, che BIANCHINI sapesse o fosse nelle condizioni di sapere che trattava materiale contenete amianto (cfr. produzione 14.3.2017), tesi peraltro sostenuta dall'Ispettore Marchi (cfr. deposizione e annotazione prodotta all'udienza del 14.3.2017).

Quanto, invece alla contestata contravvenzione va pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta prescrizione.
Ed invero esclusa, in quanto completamente sfornita di prova, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., è oramai ampiamente decorso il termine prescrizionale previsto

dall'art. 157 c.p. pur tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 160, ultimo comma, c.p. e non avendo gli imputati rinunciato allo stesso.

Va in proposito evidenziato che non è sufficiente a fornire la prova della contestata aggravante la circostanza - come detto positivamente valorizzabile ad altro scopo (cfr. capi 90 e 4) - che BIANCHINI abbia chiesto collaborazione ad ALLELUIA per l'attività di occultamento dell'amianto mediante la gettata di magrone, non essendovi alcun altro elemento che leghi i fatti oggetto di contestazione al sodalizio e, tantomeno, alla volontà degli imputati di agevolarlo.
Significativa della assoluta estraneità della condotta alla vita dell'associazione è la conversazione ambientale dalle quale emerge come BOLOGNINO ed ALLELUIA non sapessero nulla in merito al problema che aveva investito la BIANCHINI Costruzioni tanto da interrogarsi su cosa fosse realmente accaduto e se BIANCHINI sapesse (Prog. 130 RIT 2708/12): *"ALLELUIA Lauro -Io dico che non c'entra, io penso, poi mi posso pure sbagliare. BOLOGNINO Michele - Che c'entra lui non penso, però quanti cazzi di... perché dici che era poco, in tutti i cantieri suoi è arrivato 'sto coso qua. ALLELUIA Lauro -Da tutte le parti, lo hanno portato pure di notte (inc. pronuncia non chiara) quello ha fatto la denuncia ai Carabinieri. BOLOGNINO Michele - Glielo hanno buttato (inc. pronuncia non chiara)? ALLELUIA Lauro ALLELUIA Lauro -Sì. Richichi Giuseppe - E dove lo hanno (inc. pronuncia affrettata) sa dove l'hanno preso, da qualche casa? ALLELUIA Lauro -Ad alcune parti ci sono l'amianto che hanno (inc. voci sovrapposte). Richichi Giuseppe - E si può sapere (inc. pronuncia affrettata)? ALLELUIA Lauro -No, fanno lo smaltimento di questa roba. Ci vuole un'azienda apposta per fare lo smaltimento. Richichi Giuseppe - Mh? E perché non lo denunci (inc. pronuncia non chiara)."*

2.3. CAPO 189

Anche in merito al presente capo di imputazione ha reso testimonianza il Maresciallo Costantino enucleando gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri di Modena (cfr. udienza 7.3.2017).
La attività investigativa era scaturita, anche in questo caso, dal monitoraggio effettuato su BIANCHINI Augusto all'indomani del sisma che aveva colpito l'Emilia nel 2012.
Si è visto (cfr. capi 90 e 92) come nel periodo immediatamente successivo al sisma, i Carabinieri di Modena erano nel pieno delle loro attività investigative riguardanti BIANCHINI Augusto e i suoi rapporti con esponenti di spicco del sodalizio mafioso (in particolare con GIGLIO Giuseppe e con BOLOGNINO Michele) e stavano, dunque, monitorando tutte le utenze riconducibili all'imprenditore emiliano. Immediatamente dopo il terremoto, l'attività di intercettazione era stata incrementata perché, in concomitanza, era emersa la vicenda relativa alla intercettazione delle imbarcazioni (cfr. capo 87) e quella relativa all'assunzione, da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l, di operai di BOLOGNINO Michele (cfr. capo 90). Queste attività di indagine, tese a far luce sul rapporto di BIANCHINI Augusto con soggetti come BOLOGNINO Michele e Giuseppe GIGLIO, avevano permesso, secondo la ricostruzione investigativa, di circostanziare gravi irregolarità nell'affidamento e nella gestione di numerosi lavori di ricostruzione post sisma, principalmente nel Comune di Finale Emilia.

Questo sistema di illecite commistioni tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e il Comune di Finale Emilia era stato instaurato tra la famiglia BIANCHINI e il geometra GERRINI Giulio (giudicato separatamente con sentenza divenuta irrevocabile) che, all'epoca dei fatti era il responsabile dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia. Le indagini avevano tratteggiato la figura di GERRINI Giulio come una sorta di *"super responsabile che aveva pieni poteri per quanto riguarda la gestione degli appalti"* e che, nel corso degli anni, aveva esercitato in maniera incontrastata il monopolio della gestione degli appalti e dei lavori pubblici da affidare e da eseguire nell'ambito del Comune di Finale Emilia, privilegiando sistematicamente alcune ditte, tra cui la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Tutto ciò deve essere inquadrato sullo sfondo dei rapporti che BIANCHINI Augusto intratteneva con la criminalità organizzata calabrese che, di conseguenza, in tesi d'accusa si avvantaggiava del rapporto privilegiato tra BIANCHINI e GERRINI, posto che il primo impiegava nei cantieri gli operai inviatigli da BOLOGNINO Michele, ma formalmente al servizio della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 90).
Il terremoto del 2012 aveva incrementato notevolmente il numero di opere pubbliche che GERRINI si era trovato a dover gestire sia nella fase dell'urgenza sia in quella di ricostruzione, accrescendo fortemente non solo le irregolarità da lui commesse, ma anche la visibilità del suo operato.
Oltre alle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, le indagini avevano potuto contare anche sull'assunzione a sommarie informazioni di molti soggetti che, data la vicinanza con GERRINI e con l'amministrazione finalese, erano informati degli accadimenti fornendo importanti dettagli per lo sviluppo delle indagini. Tali informazioni erano state acquisite sia prima che dopo gli arresti del gennaio 2015.
Sulla base di queste risultanze probatorie, il quadro delle violazioni contestate a GERRINI e a BIANCHINI non era riconducibile, secondo l'ipotesi investigativa, solo ad una prassi consolidata e tollerata, quanto, piuttosto, ad un sistema illecito di gestione e distribuzione degli appalti, del quale il GERRINI risultava essere il *dominus* assoluto. Il suo controllo era, secondo gli inquirenti, trasversale, interessando sia aspetti di natura tecnico-amministrativa sia la sua carica pubblica, che egli gestiva a proprio uso e consumo, pilotando l'assegnazione degli appalti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI prima, e della IOS di BIANCHINI Alessandro in un secondo momento. In tale modo GERRINI si era anche garantito, in tesi, un ingiusto profitto utilizzando fraudolentemente l'incentivo previsto dal D.lgs. 163/2000.

2.3.1. I cantieri oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena

BIANCHINI Augusto, secondo quanto emerso dalle investigazioni, poteva vantare un rapporto diretto con alcune amministrazioni comunali del cratere sismico, ad esempio con il Comune di San Felice sul Panaro. Spesso questi rapporti erano caratterizzati da alcune ambiguità di cui, però, non era stato possibile approfondire con precisione la natura e le eventuali irregolarità. Gli aspetti di maggior rilevanza, e sui quali si erano concentrate le indagini erano quelli relativi ai rapporti tra BIANCHINI Augusto e l'amministrazione comunale di Finale Emilia, Comune in cui la BIANCHINI COSTRUZIONI si era aggiudicata un certo numero di opere già nei mesi immediatamente successivi al sisma del 2012. Tra queste vi era l'ampiamento del cimitero di Finale Emilia, il cui lavoro era stato bandito prima del terremoto e la cui esecuzione era stata posticipata a causa degli eventi sismici. Altre opere

post-sisma oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena erano i lavori di demolizione di una struttura prefabbricata ad uso palestra sita in via Barozzi a Finale Emilia, i lavori di abbattimento di due fabbricati siti in via Trento e Trieste uno al civico n. 1 e l'altro al n. 13 a Finale Emilia, nonché i lavori relativi al lotto 16 EST di via Rovere di Finale Emilia, alla cui realizzazione la BIANCHINI stava lavorando in sub appalto per conto della cooperativa CMC di Ravenna. Dopo il sisma, i vari comparti edificatori erano stati suddivisi in lotti.
Il lotto 16 EST indicava i lavori di costruzione di un "edificio scolastico temporaneo". Per questo medesimo lotto, in cui la BIANCHINI stava lavorando in sub appalto, la stessa è risultata successivamente vincitrice anche delle opere di urbanizzazione, in seguito ad una gara di appalto di gestione comunale bandita con modalità piuttosto ambigue e, secondo la tesi d'accusa, pilotata in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI con le modalità che saranno affrontate in seguito.
Le indagini si erano quindi concentrate sulla realizzazione di queste opere, perché le intercettazioni telefoniche avviate sul conto di BIANCHINI avevano evidenziato relazioni dirette tra BIANCHINI Augusto e l'amministrazione finalese, in particolare con il Sindaco Ferioli, con l'assessore all'urbanistica D'Aiello Angelo e, soprattutto, con il geometra GERRINI Giulio, responsabile dell'ufficio lavori pubblici. I dialoghi captati nel corso dell'attività di intercettazione apparivano agli inquirenti caratterizzati da un'eccessiva e inopportuna familiarità tra i soggetti e da una commistione di interessi, in particolare tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Guido.
In ragione di questi rapporti, nella prospettiva d'accusa, GERRINI aveva spesso favorito la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'acquisizione di svariati appalti, asservendo la sua funzione pubblica ad interessi privati e venendo meno all'osservanza di regole e di controlli che, proprio in seguito ad una situazione emergenziale come quella caratterizzata dal terremoto, doveva, invece, essere più stringente. Proprio perché beneficiaria di tali abusi era, in tesi, la BIANCHINI COSTRUZIONI, le condotte erano state valutate unitamente anche al rapporto di BIANCHINI con esponenti della criminalità organizzata e al fenomeno dell'infiltrazione di quest'ultima nei lavori di ricostruzione post-sisma.

2.3.2. Le intercettazioni telefoniche

Emblematica dei rapporti esistenti tra GERRINI e BIANCHINI Augusto e di ciò che accadeva in quei giorni tra gli interessati sarebbe una conversazione captata il 20 novembre 2012. GERRINI e BIANCHINI Augusto si erano accordati per vedersi in centro a Finale Emilia (prog. n.3753 RIT 2369/2012) e, dopo qualche minuto, i due si erano incontrati effettivamente all'interno della macchina di BIANCHINI, che era ambientalizzata. Dopo aver parlato di diversi argomenti, la conversazione era entrata nel vivo e il discorso si era spostato sul progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in via Trento e Trieste a Finale Emilia. Il bando di gara non era ancora stato pubblicato, ma GERRINI era già intenzionato ad assegnare arbitrariamente tale lavoro alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Questo intento, secondo l'ipotesi investigativa, emergeva chiaramente dalla conversazione registrata, durante la quale GERRINI dichiarava di aver già effettuato un sopraluogo presso il fabbricato insieme all'ingegner Caruso, progettista che collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, e di avere intenzione di ottenere al più presto una proposta progettuale funzionale alla successiva emanazione del bando per la gara di appalto (prog. n. 664 RIT

2571/2012): *"G. Stamattina preparo tutto anche per il tuo contratto, e poi domani o dopo domani al massimo, la Morena va in Regione per il 40% di anticipazione .. parlo dell'urbanizzazione ..*
A. Sì, sì .. ho capito ..
G. Poi, la settimana scorsa, penso che però Caruso te l'abbia detto .. o no .. siamo andati lì dal ..
A. Ah, sì .. sì ..
G. .. dal fabbricato perché quello lì siccome ce l'hanno approvato, potremmo fare ..
A. Quale sarebbe, scusa
G. Uno dei primi che vedemmo, sai quello dove .. in via Trento e Trieste .. che viene fuori dalla linea degli altri, dove c'è il falegname sotto ..
A. Sì, ho capito, sì ..
G. Ora quello lì ..
A. Il falegname .. no ..
G. .. il restauratore ..
A. Il restauratore ..
G. Allora siccome noi non l'avevamo mai visto dentro .
A. Sì ..
G. Venerdì scorso, io e quell'ingegnere giovane di Caruso ..
A. Sì ..
G. Francesco ..
A. Sì ..
G Quello che era anche lì nella demolizione ..
A. Sì . sì ..
G. Siamo andati dentro a vedere almeno una parte, che è quella più danneggiata
A. Sì ..
G Allora .. se noi adesso arriviamo a fare una proposta progettuale, la convoco i proprietari e poi dopo facciamo la gara e facciamo i lavori. Penso che a te interessi far quelli lì?
A. Eh scusa, non ho capito ..
G. Allora dicevo che se noi arriviamo ..

Tali passaggi disvelavano, secondo l'accusa, che il funzionario GERRINI aveva reso note in anteprima le intenzioni del Comune di Finale Emilia ad un possibile partecipante alla gara. La conversazione, poi, proseguiva con GERRINI che proponeva apertamente a BIANCHINI di pilotare la gara d'appalto in suo favore per permettergli di realizzare l'opera, chiedendogli, appunto, se fosse interessato alla commessa. A questo punto la conversazione si interrompeva momentaneamente in quanto i due scendevano dalla macchina; dopo poco risalivano continuando a parlare del fabbricato di via Trento e Trieste. GERRINI sottolineava nuovamente la sua volontà di voler affidare i lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI, facendo capire al suo interlocutore che non vi sarebbero stati problemi per l'approvazione del progetto presentato da BIANCHINI. GERRINI aggiungeva, inoltre, di aver partecipato ad una riunione in Regione insieme al capo della protezione civile e di aver ricevuto da questo i complimenti per l'efficienza nella realizzazione dei lavori di ricostruzione. Per tale motivo, GERRINI specificava che non vi sarebbero stati problemi a fare approvare i successivi lavori

che lui stesso avrebbe proposto. GERRINI chiedeva a BIANCHINI di esortare Caruso ad approntare quanto prima la proposta progettuale al fine di bandire subito la gara d'appalto per poter sfruttare questa propensione favorevole nei confronti dell'amministrazione di Finale Emilia. Caruso, pur essendo un collaboratore esterno, era a tutti gli effetti inserito nell'ambito dei rapporti professionali con la BIANCHINI COSTRUZIONI.

Particolarmente indicativa di come GERRINI avesse già programmato ed avviato l'*iter* teso a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'aggiudicazione dell'appalto, sarebbe la successiva affermazione, con la quale il predetto sosteneva di aver già intavolato trattative con i proprietari dello stabile alla presenza dell'ingegner Giuseppe Caruso e di altri personaggi alle dipendenze di BIANCHINI. Tale puntualizzazione sarebbe, in ipotesi d'accusa, molto importante perché in quella fase, in cui non era ancora stato emanato nessun bando di gara e la questione dell'appalto era ancora in uno stato embrionale, era necessario che i rapporti tra BIANCHINI e GERRINI non trapelassero in alcun modo, perché il fatto che il personale di una delle ditte che avrebbe partecipato alla futura gara di appalto fosse già andata ad effettuare un sopralluogo con un funzionario pubblico prima della pubblicazione del bando avrebbe destato particolari sospetti.

Conv. 665 RIT 2571/12 del 20.11.2012

A.= Augusto BIANCHINI

G. = Giulio GERRINI

G. Allora io ti ho detto come stan le cose, cioè .. perché .. siccome l'abbiam visto all'inizio come Bregoli ..

A. Sì, sì .. sì ..

G. Mi sembrava corretto dirti se ti interessa?

A. Io domani .. .

G. Poi dimmi te!

A. Io domani a Milano vedo Giuseppe.

G. Ecco io ti chiedo solo una cosa Augusto, perché noi .. ieri sono stato in Regione con Fernando .. la Protezione Civile no, c'era Egidi, il capo assoluto, sono andato a chiedergli altri lavori e lui alla fine ha detto:" Voi siete tra i migliori, è un piacere lavorare con voi .." ..e me li ha tutti approvati. Poi con lui gli ha detto:" Tu hai un tecnico bravo – fa - io li vedo tutti .. " .. voglio arrivare a dir questo, bisogna che Beppe mi faccia questa ipotesi in tempi brevissimi.

A. Sì .. sì .. sì .. sì ..

G. In modo che noi contattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo ..

A. Sì .. sì .. sì ..

G. Facciamo quello che c'è da fare. Ecco io in questa fase . eh .. con loro .. ho detto che .. con Beppe così, cioè quella gente lì, sono miei collaboratori eh?,

A. Sì!

G. Non i tuoi eh?

A. Benissimo!

G. Dopo che alla fine lo fai tu e li paghi tu ..

A. Bene, bene, bene ..

G. Questo è un altro paio di maniche eh?!

A. Benissimo .. benissimo ..

G. Però ho detto che è gente che lavora per me ..
A. Hai fatto benissimo .. eh .. entro fine settimana torno con lui. guardiamo un po' tutto.
G. Esatto ..
A. E parliamo un po' in generale di tutte le cose.
G. Va bene ..
A. Ciao ..
G. Ciao,ciao ..
Si ferma l'auto
A. Fammi la cortesia del SAL!
G. Appena Tiziano me lo porta .. saluto!
A. Ciao!
G. Ciao, ciao!

Questa lunga conversazione captata nell'auto di BIANCHINI sarebbe dunque fondamentale, per comprendere non solo la tipologia dei rapporti che intercorrevano tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Guido, ma anche, nel dettaglio, plurimi aspetti. Dalla stessa, infatti si evince che GERRINI ha fatto un sopraluogo in un sito del cratere sismico in un'epoca in cui non era ancora stata bandita la procedura di gara facendosi accompagnare da Caruso, geometra che collaborava con la BIANCHINI, presentandolo come un suo collaboratore e non come un collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI appunto per giustificare la sua presenza nel sito in un momento in cui la BIANCHINI non solo non aveva ancora vinto il bando, ma non aveva ancora partecipato, perché il bando di gara non era ancora stato emesso. GERRINI, inoltre, nella conversazione chiarisce che sarebbe stata la BIANCHINI COSTRUZIONI ad occuparsi del pagamento spettante a Caruso e non il comune di Finale Emilia. Infine, nel corso di questa conversazione BIANCHINI chiede a GERRINI di occuparsi personalmente del SAL che ha presentato al Comune di Finale Emilia in relazione al cantiere del cimitero di Finale Emilia per farne ottenere l'approvazione.
Un'altra conversazione emblematica sarebbe, secondo la prospettiva d'accusa, quella registrata all'interno del Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto il 7 dicembre 2012. Durante tale conversazione, GERRINI raccontava che il Sindaco Ferioli aveva ricevuto lamentele da alcuni imprenditori di Mirandola, tra cui Zaccarelli, i quali pretendevano il pagamento di alcuni lavori da loro effettuati. BIANCHINI confermava di essere a conoscenza di tali lamentele e GERRINI proseguiva dicendo che lui stesso aveva suggerito al Sindaco Ferioli di azzerare al più presto tali debiti in modo da sentirsi libero di non chiamarli a partecipare ai successivi lavori. A questo punto della conversazione, BIANCHINI evidenziava la sua posizione di correttezza nei confronti dell'amministrazione finalese e GERRINI gli ricordava che lo stesso aveva avuto sempre un trattamento privilegiato da parte del Comune di Finale Emilia e BIANCHINI confermava (prog. n. 1086 RIT 2571/2012 del 4 dicembre 2012)
A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio Gerrini
G. .. perché a me che vengano a rompermi i marroni di Mirandola sono in tre, però escluderei uno che ha più di 70 anni .. pensa .. non credo che abbia capacità di fare una cosa così .. rimarrebbero due elementi molto collegati fra di loro, quindi

A. Sono parenti?
G. Diciamo che il cognome è lo stesso poi ..
A. Ma va là ..
G. Io l'unica cosa che dico è questa .. non c'entra niente con l'amianto .. però riferito a quel gruppo lì, e poi alla fine non so neanche se si sia già fuso o si fonderà ..
A Si è già fuso ..
G. Io con Fernando .. eh ..
A Quel gruppo lì si è già fuso ..
G. Gli ho detto:" Guarda .. – lui mi ha seguito .. sai che cosa facciamo? Tu – dico – lo paghi e poi dopo visto che viene sempre qua a minacciare, chiedere, tu lo paghi, dopo di che – dico – ricordati che la cosa si ribalta, perché quel signore lì deve finire tutta una serie di lottizzazioni che dobbiamo prendere in carico noi, dopo – dico - vediamo che ne parliamo!"
A. Eh, Giulio .. allora ..
G. . sai che è venuto qui a rompere anche sul fatto che chi (?) gli fa i lavori ..
A. Benissimo, benissimo .. me lo ha detto ..inc.. allora: il discorso Giulio è questo: nel lavoro il nostro è uguale a quello degli altri, ogni lavoro è uguale, ogni settore è uguale .. c'è la concorrenza, più o meno agguerrita. E fin lì ci sta tutto:
G. Sì .. sì .. sì ..
A. Poi scendono in campo le abilità, le amicizie, le conoscenze, fin qui ci sta tutto ..
G. Sì .. sì .. sì ..certo ..
A. Tranne una cosa: quando tu sei cattivo! Le cattiverie, Giulio, prima o poi ti si ritorcono contro
G. Ma io spero perché ..
A. Le cattiverie, Giulio, prima o poi ti si ritorcono contro, non c'è niente da fare! Non c'è niente da fare! Le cattiverie .. allora il fatto di essere così .. perché mi si è .. quando è successo, ho avuto un pensiero, ascolta: chi è degli imprenditori che fa una campagna , ma non solo da te, l'ha fatta negli altri Comuni, l'ha fatta .. una campagna basata su delle falsità! Ma - voglio dire – che tu vada a dire che tu sei più bravo di me .. lo puoi andare a dire ..
G. Sì .. sì ..
A. Che tu lavori meglio di me, ma .. ma è un tuo diritto! Io posso dire: sono più bravo dell'impresa Rossi ..
G. Certo ..
A. Te lo dico io, lo vengo a dire con te .. perché io due motori e lui ne ha tre, però io ho 4 escavatori che lui ne ha uno .. cioè .. tutte quelle cose . ma io ho un geometra con i marroni e lui non ne ha mica .. cioè .. ci sta tutto!
G. Certo ..
A Ma quando si passa il livello della cattiveria e si dicono volutamente delle falsità, Giulio .. sei stato tu a rubare là? Come .. ma ti tira il culo?! Sono queste le falsità, le cattiverie! Andare in giro qui .. in 3-4 Comuni dire delle cose .. dice che ha portato un elenco di ditte ..inc.. ma sei un deficiente o cosa? Declinare con queste .. cioè .. allora dico: qui .. qui c'è una cattiveria che va oltre al normale!
Bisogna che stiamo attenti .. poi ti giuro che non sarei mai arrivato a pensare una cosa del genere! Perché questa Giulio

G. Sì .. è un po'..
A. Questa Giulio .. cioè è come me che metto della droga in macchina eh! Dai Giulio! Dai ..
G. Penci che sia . sia ..inc..
A. Io non penso niente .. ho dato due nomi, e uno si sto delineando.
G. Addirittura!
A. Eh .. ma arriva anche l'altro, non ti preoccupare! Perché poi
G. No, ma non è il sistema ..
A. Non è il sistema .. anzi, tu hai un momento di gloria, tu, è vero, che hai un momento di gloria, però dopo può darsi che la gloria .. comunque ..
G. Io posso più capire che uno venga da me a dire:" Sono in difficoltà, ho bisogno di lavorare, per tutta una serie di motivi .. " ..
A. Bene, benissimo . allora ..
G. Questo posso capire ..
A. Allora ..
G. Al di là della risposta che ti posso dare ..
A. Se io vengo da te e ti dico:" Guarda Giulio, ho 160 operai, fra un mese ne lascio a casa 40, mi puoi dare una mano?" Questo è un discorso ..
G. E' un discorso ..
A. Ma gli altri discorsi .. non c'entrano un cazzo! Gli altri comportamenti e un certo modo di fare ..
G. Perché .. sì .. ha usato un po' .. intanto il fatto delle insinuazioni, cosa che a me non va bene ..
A. Poi si è dimenticato che lui ha preso quasi 90 lavori nel Comune di Mirandola con le sue 5 ditte. Mettendole in gara tutte 5! Mettendole in gara tutte 5! Va beh ..
G. Comunque guarda .. io .. tanto per dirti, siccome mi ha cercato tantissime volte, io mi son sempre fatto negare, anche perché sapevo.. io con Fernando gli ho detto:" Noi gli paghiamo tutto il lavoro del castello perché l'ha fatto, l'ha fatto bene. è finito da un pezzo e così; dopo di che – dico – tu non devi più niente a lui, e basta! Quindi lo chiami se lo
vuoi chiamare, non lo chiami se ritieni di non chiamarlo!" Perché purtroppo - vedi Augusto, e questo vale per tutti –
quando tu devi . hai una situazione di sudditanza; e su certa gente dopo crea tutta una serie di .. cose .. e non va bene!
A. Vedi Giulio, allora: io credo a proposito di questo discorso .. per un insieme di motivi di essere stato ..
G. Qua è venuto bene eh!
A. Dio bono, scherzi?
G. Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare?
A. No ..
G. Sì .. sì .. adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa ..
A. No .. no ..
G. Ci davano ..inc.. con lui ..
A. Allora: adesso loro partono da là in fondo ..
G. Adesso io ho fatto il progetto . ho fatto il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino.

A. L'Unico mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio
G. Esatto ..
A. E arriverà .. adesso vhvedi quello .

2.3.3. Il falso stato avanzamento lavori (SAL) per le opere relative al cimitero di Finale Emilia.

Scendendo ad analizzare le singole opere su cui erano state accertate le irregolarità contestate, il teste ha innanzitutto focalizzato l'attenzione sul falso SAL (stato avanzamento lavori) riguardante le opere di ristrutturazione del cimitero di Finale Emilia. La BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ricevuto tale appalto in affidamento dalla Consorzio Coseam di Modena, che aveva vinto l'appalto e che era un consorzio di cui faceva parte anche la BIANCHINI COSTRUZIONI. Il Consorzio Coseam, già in sede di partecipazione alla gara da appalto, aveva indicato che, in caso di vittoria, i lavori sarebbero stati affidati all'impresa associata BIANCHINI COSTRUZIONI. L'attenzione degli inquirenti si era soffermata sulla realizzazione di quest'opera perché la BIANCHINI COSTRUZIONI ne aveva demandato completamente la realizzazione a BOLOGNINO Michele, il quale, a sua volta, aveva affidato l'esecuzione dei lavori ad un suo uomo di fiducia, cioè l'imprenditore calabrese SCOZZAFAVA Antonio (cfr. capo 93). La vicenda, formalmente estranea al presente capo di imputazione, sarebbe significativa di come la commistione di interessi tra BIANCHINI e GERRINI si sia andata ad intrecciarsi con gli affari e con i rapporti che BIANCHINI intratteneva con il sodalizio mafioso emiliano, principalmente nella persona di BOLOGNINO Michele. Verso la metà di settembre, i Carabinieri avevano registrato, attraverso le intercettazioni, l'esistenza di un contenzioso tra BIANCHINI Augusto e SCOZZAFAVA Antonio, il quale lamentava dei mancati pagamenti legati ad una fattura e una cessione di credito relativi ad un rapporto precedente tra BIANCHINI, SCOZZAFAVA e BOLOGNINO. Questa vicenda era andata avanti, da quanto evincibile dalle intercettazioni telefoniche, per tutto il mese di settembre. In quelle telefonate emergeva il ruolo preponderante di BOLOGNINO Michele.
Proprio nell'ambito dei contatti tra BIANCHINI e SCOZZAFAVA emergeva inoltre, verso la metà di ottobre 2012, la richiesta di BIANCHINI a SCOZZAFAVA proprio in relazione alla redazione del SAL.

Appena dopo, nel novembre 2012, BIANCHINI aveva presentato, in tesi d'accusa, un falso SAL all'amministrazione finalese. Il 19 novembre 2012 BIANCHINI Augusto contattava telefonicamente il geometra Rocca Tiziano, geometra che collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, esortandolo a preparare la contabilità ai fini del SAL, dal momento che i lavori del cimitero di Finale Emilia si stavano avvicinando ai 100.000 euro di opere e che questa somma era corrispondente alla cifra prevista per la presentazione dello stato avanzamento lavori (prog. n. 3683 RIT 2369/2012).

Il giorno dopo, il 20 novembre 2012, BIANCHINI Augusto si recava personalmente presso il cantiere del cimitero di Finale Emilia e, in quell'occasione, venivano intercettate una serie di conversazioni ambientali durante le quali il geometra Rocca Tiziano riferiva a BIANCHINI che, dopo aver analizzato la contabilità, aveva riscontrato che, nonostante avesse gonfiato i

conteggi per farli apparire maggiori e avesse aggiunto alcune voci, non risultava comunque raggiunto l'importo di 100.000 euro. Il riferimento fatto alla BIANCHINI COSTRUZIONI o ad altra impresa era da ricondurre al fatto, in ipotesi, che i lavori erano stati affidati all'impresa di SCOZZAFAVA Antonio. BIANCHINI rispondeva che gli avrebbe fatto avere le ultime fatture relative al ferro e questo perché, secondo gli inquirenti, solo le ultime fatture erano a nome della BIANCHINI COSTRUZIONI, mentre quelle precedenti erano a nome di SCOZZAFAVA Antonio. Nel prosieguo della conversazione BIANCHINI assicurava a Rocca di potergli fornire la fattura ma che, a suo avviso, questa non sarebbe stata utile per lo stato avanzamento lavori.

Si entra, quindi, nel vivo delle vicende relative a questo capo di imputazione: Rocca diceva di temere che possa emergere una discrepanza tra la data del certificato e la data di inizio lavori, ma BIANCHINI lo tranquillizzava subito dicendogli che nessuno avrebbe mai effettuato questo tipo di controlli.

I due interlocutori riprendevano poi a parlare dell'ammontare complessivo dei lavori e del fatto che non si era riusciti a raggiungere i 100.000 euro del SAL. BIANCHINI Augusto chiedeva allora a Rocca se avesse parlato con GERRINI per trovare una soluzione e Rocca confermava, aggiungendo che GERRINI gli aveva consigliato di aggiungere nel conteggio tutte le voci possibili. Rocca precisava che aggiungendo tutte le voci possibili al conteggio, era possibile arrivare a 100.000 euro ma che, comunque, anche questa cifra non sarebbe stata sufficiente e che avrebbe dovuto preparare documentazione per attestare una spesa superiore a 100.000 euro per beneficiare dello sconto (fissato al 3%) in modo da presentare a GERRINI una cifra pari a 100.000 euro. Nel prosieguo della conversazione, BIANCHINI si era fatto carico di parlare con GERRINI per concordare con lo stesso una strategia (prog. n. 663 RIT 2571/12):

A. = Augusto BIANCHINI
T. = Tiziano Rocca

T. " .. Appena riesco li faccio tutti!"
A. Si, allora così non va bene un cazzo!
T. Eh, lo so .. ma cosa devo farci allora? Io non sono abituato così .. sinceramente ..
A. Eh ..
T. Io il ferro me lo ordino direttamente, è inutile che passiamo dall'Irene per fargli ordinare del ferro che poi gli chiedono una cosa .. se tu mi dici i nostri fornitori ..
A. Solo che bisogna trattare i prezzi .. tutte le volte!
T. Va beh, ma i nostri fornitori ufficiali sono questo e questo..
A. Tu riesci a trattare il prezzo?
T. Il prezzo .. mi dice il prezzo, gli chiedo lo sconto al massimo che possono fare e dopo ti dicono .. io più di così non scendo .. e ..
A. Esatto .. non si può andare così! E' inutile, Dio porco, che siamo sempre messi così.
T. Per fare 4 staffe ..
A. Per il SAL ..
T. Il SAL io ho fatto .. non .. con quello che abbiamo non arriviamo all'importo, ho aggiunto altre cose ..
A. Quanto ci manca?

T. Con quello che abbiamo arriviamo a 83, è già pronto in ufficio .. ho fatto tutti i conteggi ieri , con quello che abbiamo realmente eseguito: ho aggiunto ..

A. Il cavo ce l'hai messo?

T. Ho messo tutto, tutto quello .. ho messo un 30% che è esagerato, di quantità in partita provvisoria di ferro, perché io qua non ho una bolla di ferro, non so neanche cosa ci sia . cioè una bolla .. tu non hai la fattura .. di .. di ..

A. Sì .. sì .. ce l'ho, ce l'ho ..

T. Di quelli che te l'hanno fatto?

A. Sì, sì .., la trovo!

T. Ecco: io ho bisogno di avere il quantitativo, anche perché non ho ancora capito: il ferro qua, è a nome BIANCHINI o a nome dell'altra impresa?

A. Per il SAL non c'entra.

T. No! Se .. c'entra per quanto riguarda i certificati, perché tu alla fine dovrai dargli i certificati del .. del ferro, come documentazione.

A. Durò quello che prendiamo adesso.

T. Va bene. Basta che gli diamo dei certificati, relativi al ferro perché se poi loro vanno a vedere la data del certificato e la data di inizio lavori non coincidono.

A. Sì .. ma non ci vanno!

T. Va bene comunque; sono cose che ecco dovrebbero essere state organizzate diversamente già all'inizio: doveva arrivare il ferro col suo certificato del ferro, perché dopo andranno depositate al Genio Civile i calcoli con tutte quante le cose .. i materiali.

A. Sì .. sì .. sì ..

T. Dunque se .. ...

A. Se non c'è il primo c'è il secondo, è lo stesso.

T. Va ben, l'importante è ecco che ..

A. Quindi noi arriviamo a 80 ..?

T. 80 e rotti, io c'ho buttato dentro tutto. E adesso io sono arrivato, buttando dentro cose che non abbiamo fatto, però ..

A. Tu hai parlato con Giulio?

T. Io ho parlato con Giulio, mi ha detto così:" Portami delle quantità che poi io le metto dentro." Allora io le quantità le ho tirate fuori tutte, quelle reali e poi ho aggiunto! Ho aggiunto più casseri per arrivare eh .. e sono arrivato a 100, però non lo so se sia .. dobbiamo arrivare a più di 100. perché non lo so lo sconto quanto sia .. poi mi diceva Passiatore che gli ho chiesto ..

A Lo sconto te l'ho detto è il 3% ..

T. Sì ma mi diceva Passiatore che .. la fattura dovrà esserg fatta al Consorzio .. e cioè non .. non .. non ..

A Sì, beh .. quel .. dopo poi ti spiego: il SAL lo deve fare lui ..

T. Sì .. ma .. il .. il ..

A Il SAL e la fattura sono Consorzio COSEAM, che è l'intestatario dell'appalto, noi siamo affidatari, quindi non cambia niente. E' ovvio che il documento deve essere COSEAM.

T. Ma allora .. io porto le quantità a Giulio per arrivare a 100 – 105 ..

A. Adesso vado a parlare con Giulio ..

A. Io adesso vado a parlare con Giulio.
T. Se vuoi che ti porti le quantità ..
A. No .. no .. no ..
T. Le quantità allora io poi le do a Giulio.
A. Dopo che ho parlato con lui, ti dico come muoverti.

In effetti, alle nove e mezza dello stesso giorno, BIANCHINI contattava GERRINI accordandosi per vedersi da lì a poco in centro a Finale Emilia. Durante questo incontro veniva registrata l'intercettazione in precedenza ascoltata relativa ai lavori nel cantiere di via Trento e via Trieste. Sul finire di tale conversazione, mentre GERRINI stava scendendo dall'auto, BIANCHINI, come visto, accennava alla questione dello stato avanzamento lavori esortando GERRINI ad occuparsi della questione *(BIANCHINI A.: "Fammi la cortesia del SAL"* (conversazione ambientale, già riportata, del 20 novembre 2012, prog. 664 RIT 2571/2012).
Si ricorda che durante tale conversazione i due interlocutori erano usciti dalla macchina per un momento ed è, quindi, evidente, in tesi d'accusa, che abbiano discusso della questione del SAL quando si trovavano al di fuori del veicolo sottoposto ad intercettazione ambientale. Secondo l'ipotesi investigativa, la cortesia che BIANCHINI aveva chiesto a GERRINI era proprio quella di prendersi a cuore la pratica e far approvare il SAL presentato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI malgrado l'impresa non fosse arrivata all'importo necessario. L'ipotesi troverebbe conferma nella risposta di GERRINI, il quale risponde. *"Appena Tiziano Rocca me lo porta, ci guardo"*.
Il successivo 28 novembre 2012, BIANCHINI chiamava Rocca (prog. n. 4028 RIT 2369/2012) e gli chiedeva se si fosse recato in Comune a Finale Emilia a presentare lo stato avanzamento lavori. Rocca confermava e aggiungeva che la pratica era pronta e che quasi sicuramente GERRINI aveva già provveduto ad inoltrare la documentazione al CONSORZIO COSEAM per la redazione della fattura, confermando così l'effettivo intervento di quest'ultimo:
B. = Augusto BIANCHINI
R. = Tiziano Rocca
R. Pronto? Sì, ciao Augusto, ciao ..
B. Ci sei andato per il SAL?
R. Sì, sì tutto pronto. Eh GERRINI mi ha .. mi ha mandato, dovrebbe avere mandato, o la manderà oggi, eh una copia de .. della fattura da fare a noi per conoscenza e l'ha inviata al Consorzio, mi ha detto. Mi ha detto che la invia a mi per conoscenza e al Consorzio.
B. Eh, che la mandi bene anche a noi eh?
R. Sì, sì! Infatti lui mi ha detto se gli invio una copia a te per conoscenza ed invio una copia da far la fattura al Consorzio. Bene, gli ho detto. Ecco io .. sono andato ..e abbiamo...e ho già preparato tutto, mi diceva così che me le faceva avere. Per conoscenza in sede e al Consorzio la mandava come originale insomma, per preparare la fattura.
B. In sede dove la mando?
R. BIANCHINI! La mandava alla e-mail di BIANCHINI.
B. Ah! Allora verifica se c'è.
R. Sì, va beh, adesso domani mattina verifichiamo se è arrivata o se no sollecito Giulio....

Le telefonate intercettate il giorno seguente, 29 novembre 2012 (prog. n. 4055, 4063 e 4079 RIT 2369/2012 del 29 novembre 2012) confermavano, in effetti, che il SAL presentato era stato approvato e che GERRINI si era occupato personalmente della pratica.

B.= Augusto BIANCHINI
R.= Tiziano Rocca
R. Pronto!
B. Tiziano ..
R. Si, ciao Augusto ..
B. Ciao, relativamente al Sal di Finale, adesso io non l'ho visto .. tu vanne a prendere una copia .. e digli che a Modena lo portiamo noi ..
R. Va bene .. adesso allora chiamo Giulio e gli dico se me ne dà una copia e poi lo portiamo noi a Modena ..
B. Si, perché è meglio così ..
R. Va bene .
B. Ciao!

2.3.4. Opere di urbanizzazione relative ai Lotti 16 EST e 3 EMT

Altro importante aspetto della imputazione è quello relativo ai lavori di urbanizzazione da realizzare nei lotti 16 EST (edifici scolastici temporanei) e 3 EMT (edifici municipali temporanei) di Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa, la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe svolto un ruolo predominante nell'assegnazione di queste opere di urbanizzazione, aggiudicandosi in via diretta i lavori di urbanizzazione del lotto 16 EST e, in seconda battuta, i lavori di urbanizzazione nell'ambito degli edifici municipali temporanei in sub appalto, in virtù di un precostituito accordo con GERRINI. Tali opere ammontavano ad un valore totale di 1.470.000 euro, corrispondenti al 30% del totale dei fondi stanziati dal Comune di Finale Emilia per le opere di urbanizzazione. Nell opere di costruzione degli edifici la BIANCHINI COSTRUZIONI lavorava in subappalto per la CMC, che stava realizzando gli edifici scolastici permanenti del lotto 16 EST - l'importo del sub appalto era pari a 144.000 euro - e lavorava, sempre in sub-appalto, per la UNIECO di Reggio Emilia, che era l'impresa aggiudicataria dell'appalto per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale nel lotto 3 EMT. Questi dati evidenziavano, in tesi, che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva un ruolo assolutamente prevalente nei lavori di ricostruzione delle più importanti opere pubbliche di Finale Emilia.

2.3.5. Le opere di urbanizzazione

Quanto al lotto 3 EMT le indagini, e in particolar modo le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di alcuni testimoni, avevano fatto emergere, secondo la ricostruzione d'accusa, come GERRINI si fosse adoperato per favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI: durante la conversazione del 17 ottobre 2012 (prog. 1802 RIT 2369/12 del 17 novembre 2012), BIANCHINI Augusto chiamava GERRINI per domandargli se avesse preparato dei bandi di gara per gli alloggi e GERRINI rispondeva che il Comune di Finale Emilia aveva rinunciato

ai MAP (moduli abitativi provvisori) ma che l'indomani vi sarebbe stata in Regione l'apertura delle buste per la gara relativa agli edifici comunali. GERRINI aggiungeva poi che, relativamente a suddetto bando, era lui il commissario di gara e che il Comune di Finale Emilia aveva già presentato alla Regione Emilia-Romagna un progetto per l'urbanizzazione dell'area sulla quale sarebbe sorto il magazzino comunale. Durante tale conversazione GERRINI lasciava capire al suo interlocutore che, qualora la Regione avesse approvato il loro progetto, la realizzazione delle opere sarebbe stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI che aveva già fatto un buon lavoro relativamente ai lavori di urbanizzazione in via Rovere. (prog. n. 1802 RIT 2369/12):

A.= Augusto BIANCHINI

G.= Giulio

A. Ciao Giulio ..

G. Augusto, dimmi!

A. Scusa dell'ora ..

G. Ma figurati ..

A Ma niente .. voi non avete fatto le gare degli alloggi?

G. No .. noi abbiamo rinunciato ..

A. Quindi avete solo quelle dei Comuni ..

G. Noi abbiamo solo quelle dei Municipi che tra l'altro io domani sono in Regione perché domani si aprono le buste .. si aggiudica ..

A. Dovrebbe aprire domani, esatto ..

G. No, te lo posso assicurare .. sono un Commissario di gare, tra l'altro ormai sono 10 giorni che vado a Bologna, non ne posso più! Veramente è stato un impegno eh!

A. Ma prendi una appartamento a Bologna ..

G. Ah sì, tra un po' ride tornando al discorso del MAP noi non li facciamo più, dopo interferenze dove chiediamo alla regione, in un'area chiaramente più piccola, comunque l'urbanizzazione per
metterci il magazzino del Comune.

A. Ah, ho capito, ho capito ..

G. Poi adesso bisognerà vede se la Regione lo accetta!

A. Ho capito .. niente, per il resto, tutto a posto?

G Mah, per il resto .. sì, diciamo che adesso con 'sta gara qua io sono stato in Regione molto tempo, domani riprendo ..

A. Noi ci vediamo sabato ..

G. Noi, lo devo dire, siete stati molto bravi nell'urbanizzazione perché .. è giusto poi anche dare i meriti quando uno li ha, per cui ..

A. Grazie ..

G. Comunque dai, ci vediamo così .. facciamo il punto di tutto.

A. Grazie Giulio ..

G. Grazie a te, ciao Augusto ..

Ulteriori sviluppi in merito alla questione relativa al lotto 3 EMT erano forniti alle indagini dalle conversazioni ambientali del 4 dicembre 2012, captate all'interno della macchina di BIANCHINI (prog. n. 1086 e 1087 RIT 2571/2012), durante le quali GERRINI informava

BIANCHINI Augusto che la Regione Emilia Romagna aveva rilasciato il visto di congruità al progetto di urbanizzazione dell'area su cui sarebbe sorto il municipio. GERRINI sottolineava che questi lavori di urbanizzazione erano a carico suo e che gli erano stati personalmente affidati, lasciando intendere, secondo la tesi d'accusa, che avendo lui ottenuto la gestione totale del progetto, vi sarebbe stata la concreta possibilità di favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI aggiungeva, inoltre, che per tale progetto di urbanizzazione era stata autorizzata una spesa di 2.600.000 euro.

G. Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare?
A. No ..
G. Sì .. sì .. adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa ..
A. No .. no ..
G. Ci davano ..inc.. con lui ..
A. Allora: adesso loro partono da là in fondo ..
G. Adesso io ho fatto il progetto .. ho fatto il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino.
A. L'Unieco mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio
G. Esatto ..
A. E arriverà .. adesso vedi quello .

Dagli accertamenti svolti emergeva, in effetti, che i lavori di realizzazione del municipio e del magazzino comunale, analogamente a quanto era successo per la costruzione degli edifici scolastici di via Rovere, facevano parte di una serie di interventi che erano appaltati direttamente dal Presidente delle Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario per il sisma, mentre le relative opere di urbanizzazione a completamento di tali edifici erano demandate all'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto bandire le gare per l'assegnazione dei lavori. Nello specifico, le indagini avevano mostrato che la gara per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale relativi al Lotto 3 EMT era stata vinta dalla società UNIECO di Reggio Emilia, la quale aveva ceduto in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI i lavori di scavo e di movimento terra, il nolo a caldo e i lavori di sbancamento. Nel contempo, GERRINI si stava adoperando, in tesi di accusa, per fare in modo di affidare anche le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT alla BIANCHINI COSTRUZIONI.
Anche nel caso dei lavori delle scuole di via Rovere nel Lotto 16 EST, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva inizialmente ottenuto l'affidamento per la costruzione delle opere principali in sub appalto dalla CMC, che era aggiudicataria dei lavori principali, e successivamente, con le modalità che si vedranno, si era vista assegnare anche le opere di urbanizzazione da parte del Comune di Finale Emilia.

Sempre il 4 dicembre 2012, venivano registrate altre conversazioni significativamente relative al sub appalto UNIECO: GERRINI e BIANCHINI avevano incontrato D'Aiello, che all'epoca era assessore all'urbanistica del Comune di Finale Emilia invitandolo a bere un caffè; durante il tragitto, fino al bar Chimju di Finale Emilia, D'Aiello raccontava loro che durante il Consiglio Comunale del giorno precedente un consigliere della Lega Nord aveva fatto un'interrogazione, alludendo ad irregolarità inerenti ai cantieri della ricostruzione (prog.

n. 1087 RIT 2571/2012). Dopo il caffè, risalivano in macchina e dopo che GERRINI aveva rammentato l'appuntamento delle quattordici con i dirigenti UNIECO, per la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in sub appalto, D'Aiello ironizzava su come BIANCHINI fosse riuscito a subentrare anche in quei lavori. D'Aiello aggiungeva che, nonostante i problemi derivanti dal ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, la UNIECO si era comunque rivolta a BIANCHINI per la concessione del sub appalto:

A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio Gerini
D.= Angelo D'Aiello
A. No .. no .. c'avevo qualcosa nei ..inc..
G. Adesso vado a casa e poi dopo . alle due c'ho già un appuntamento con un Unieco ..
A. E infatti mi ha detto Schiuma che passava alle due ..
G. Sì .. sì .. alle due .. poi adesso Ligori, il direttore fa: " Guardi, devo andare a Mirandola e arrivo alle 3 .." .. beh .. alle tre poi può darsi che abbia degli altri impegni .. cioè ..
D. Hai portato a casa anche quel lavoro lì, Augusto, dico .. ..inc..
A Dopo ho in mente ..
G. Adesso scusa, tornando al discorso di prima, allora in un caso del genere, per esempio .. che Unieco fa fare i lavori a lui .. cioè è la stessa cosa eh! Allora che senso ha non chiamarlo se poi altri lo chiamano .. cioè .. boh ..
D. Ecco, io sono d'accordo con voi .. non lo chiamerei più ..
A. Sono d'accordo anche io!
D. Così abbiamo risolto il problema guarda .. ride chiamiamo poi Zaccarelli ..

Questo passaggio è importante perché ha riscontrato ciò che ha successivamente riferito D'Aiello in sede di sommarie informazioni e perché, a parere di Costantino, l'ironia, che ha caratterizzato questo scambio di battute, è sintomatica di come GERRINI e D'Aiello, consci dei favoritismi concessi alla BIANCHINI COSTRUZIONI, volessero confermare in maniera sarcastica i sospetti rappresentati al consigliere della Lega Nord in seno al Consiglio Comunale.

La conversazione ambientale forse più significativa, nella prospettiva d'accusa, in relazione al lotto 3 EMT è quella registrata il 12 dicembre 2012 (prog. n. 1278 RIT 2571/2012), durante la quale BIANCHINI Augusto raccontava a GERRINI che aveva in programma di andare a pranzo con il Sindaco di Finale Emilia Ferioli e con l'assessore D'Aiello per parlare con loro delle opere da eseguire, confermando, al tempo stesso, la sua disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'amministrazione, la quale gli aveva offerto il proprio sostegno in un momento di difficoltà, riferendosi, secondo l'accusa, all'indagine della Procura di Modena relativa al ritrovamento di amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 91). GERRINI commentava positivamente l'iniziativa e riferiva a BIANCHINI che anche a lui il Sindaco Ferioli aveva manifestato l'intenzione di voler aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI suggeriva poi a BIANCHINI di approfittare di tale pranzo per fare un quadro generale aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che la BIANCHINI COSTRUZIONI non avesse ottenuto direttamente i lavori ma fosse rimasta in una posizione più defilata come ad esempio quella di impresa in sub appalto.

A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio GERRINI

A. Allora dopo .. là .. così sento ..
G Sì ..
A. Poi io giovedì ..
G. Sì ..
A. Sono fuori a pranzo con il Sindaco e Angelo ..
G. Eh ..
A Che . l'ha dato l'autorizzazione e allora fa:" Dai andiamo fuori che parliamo .."
G. Ma, io non ho capito se .. cioè, tu l'altra volta mi hai detto che comunque tu lo faresti in seconda battuta?
A. Allora il discorso è questo: mi pare giusto, tu lo sai come sono fatto no? Mi piace sempre di rispettare un percorso, no?
G. Sì ..
A. Perché mettere una persona davanti a un fatto compiuto non è mai bello!
G. No, no .. assolutamente!
A. Cioè, non è mai bello.
G. Ma anch'io tutte le cose che faccio, Fernando ne è al corrente al 100%.
A. Bene .. allora, ho capito .. loro hanno detto che non hanno nessun problema anzi, mi fanno, come dire:" Tu ci hai dato una mano per tre - quattro anni - loro parlano a nome del Comune - perché noi te la dobbiamo dare adesso, perché tra l'altro a noi non costa niente .. cioè .."
G. Sì .. sì ..
A. Però .. quindi in virtù di questo, dico, ho piacere di parlare: cosa si aspettano, cosa vorrebbero, come intendono .. insomma ..
G. Io con Fernando c'ho parlato, quello che dici è vero, però secondo me, preferisce che tu non lo faccia direttamente.
A. Ah, ma .. no, non voglio dire ..
G. Ecco scusa intanto che siam qua ..
A. Però è difficile ..inc.. a scrivere ..
G. No, no, no .. intanto ti facevo vedere .. no .. no, c'è anche quello lì, perciò ci possiamo fermare ..
A. Aspetto che ci fermiamo, cioè io ho piacere di .. di ..
G. No .. ma è giusto che ci sia il rispetto istituzionale cioè, il fatto di dare una mano ad un'azienda non c'è niente di male ..
A. Ecco voglio dire .
G Perché qui si parla esclusivamente ..
Escono dall'auto

Nella prospettiva d'accusa, questa frase sarebbe chiaramente riferibile alle opere di urbanizzazione, non solo perché le opere di urbanizzazione erano due (lotto 16 EST e Lotto 3 EMT) ma anche perché, in effetti, il lotto 16 EST era stato vinto direttamente dalla

BIANCHINI COSTRUZIONI mentre il lotto 3 EMT era stato vinto dall'UNIECO e concesso in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Inoltre, gli interlocutori avevano fatto un chiaro riferimento alle opere che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava effettuando per l'UNIECO e, pochi istanti dopo, i due avevano raggiunto proprio il cantiere in esame e, giunti sul posto, BIANCHINI avevano presentato a GERRINI un tecnico di cantiere della UNIECO, con il quale il funzionario aveva iniziato a parlare proprio dei lavori di urbanizzazione.
L'episodio sarebbe dunque significativo sia della volontà dell'amministrazione finalese di aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI sia dell'attenzione di GERRINI nell'evitare una sovraesposizione di questa collaborazione.
Nella ricostruzione d'accusa, sarebbe fondamentale, per comprendere il totale monopolio in capo a GERRINI dei lavori pubblici la già citata conversazione ambientale n. 1368 RIT 2571/2012 del 14 dicembre 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e D'Aiello Angelo. Essa disvelerebbe, parzialmente, l'esito del pranzo tra BIANCHINI, D'Aiello e il Sindaco Ferioli di cui si è detto poc'anzi. In questa conversazione BIANCHINI commenta con D'Aiello l'atteggiamento tenuto dal Sindaco Ferioli. Entrambi convengono sul fatto che il primo cittadino aveva accuratamente evitato di prendere impegni. D'Aiello riferisce che si sarebbe aspettato un tale atteggiamento da parte di Ferioli, mentre BIANCHINI aggiunge di essere preoccupato che il Sindaco possa assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La risposta di D'Aiello, secondo la ricostruzione offerta dalla accusa, è importante in quanto esclude questa eventualità precisando che, anche dal punto di vista strettamente politico, FERIOLI non avrebbe avuto nessuna convenienza ad intromettersi in questioni che non lo riguardavano o a prendere provvedimenti contrari ad una prassi consolidata nel tempo:
A. = Augusto BIANCHINI
D. = Angelo D'Aiello
(all'inizio della conversazione parlano d'altro)
A. Beh, sai .. ..inc.. come ha detto il Sindaco: tieni duro eh!
D. Ah niente! E' andata come me l'aspettavo: lui impegni non se ne prende perché non se ne prende con nessuno eh ..
A. No, però ok, e questo un po' me lo aspettavo anch'io: però la preoccupazione è se si mette di traverso!
D. No, di traverso non si mette nessuno perché nessuno mette il naso in quelle faccende lì, anche perché poi eh .. sono sempre andate bene .. eh ..
A. Bene!
D. Quindi .. quindi secondo me adesso il .. il .. punto è che voi troviate un equilibrio insomma, senza spaccare il mondo, capito?
A. Eh ti devi adoperare tu! Eh!

Secondo la tesi d'accusa, tale affermazione, in correlazione con quanto auspicato da GERRINI, che aveva paventato l'opportunità per la BIANCHINI COSTRUZIONI di prendere un lavoro direttamente e uno in sub-appalto, avrebbe una valenza non indifferente perché metterebbe in evidenza il potere incontrastato di GERRINI nella gestione degli appalti pubblici. D'Aiello avrebbe infatti messo l'accento su un meccanismo consolidato nel tempo al punto tale che anche il Sindaco si era dimostrato indulgente ed aveva avallato questo tipo di condotta da parte di GERRINI.

Tornando alle questioni strettamente legate al Lotto 3 EMT, le indagini avevano fornito un importante riscontro a quanto appreso dalle intercettazioni, perché veniva accertato che l'aggiudicataria della commessa era risultata essere la Lami Costruzioni, la quale aveva concesso il sub appalto proprio alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Le opere relative a questo cantiere erano state affidate alla Lami Costruzioni tramite procedura negoziata con determinazione n. 217 del 5 aprile 2013. Si trattava di opere per un importo di quasi due milioni di euro. Il responsabile del procedimento amministrativo e presidente della Commissione era GERRINI Giulio. Il 17 maggio 2013 la BIANCHINI COSTRUZIONI otteneva, con la determinazione n. 324 del 24 maggio 2013, autorizzata dal responsabile del servizio lavori pubblici GERRINI Giulio, il subappalto per circa 280.000 euro. Questo intervento è stato oggetto di approfondimenti investigativi, che si sono sostanziati principalmente nelle escussioni a sommarie informazioni delle numerose persone informate sui fatti, tra cui il (all'epoca) consigliere di minoranza Boetti Maurizio.

Dalle informazioni era emerso che il comportamento di GERRINI aveva destato non poche perplessità sia da parte dell'opinione pubblica finalese sia all'interno dell'amministrazione stessa, dove già da tempo era cresciuto il malumore per i numerosi lavori che erano stati affidati alle solite ditte, tra le quali la BIANCHINI COSTRUZIONI. Anche dalle intercettazioni era stato riscontrato come, effettivamente, fosse balzato agli occhi di tutti il fatto che vi fosse una sorta di predilezione nei confronti di alcune imprese edili.

All'indomani delle vicende dell'amianto, che avevano travolto la BIANCHINI COSTRUZIONI, e della sua esclusione dalla *White List* (giugno 2013), la questione del rapporto tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e GERRINI era tornata alla ribalta anche nelle discussioni politiche locali, soprattutto dopo che, il 20 maggio 2013, il Comune di Finale Emilia aveva protocollato l'esecuzione di condanna n. 0010017 nei confronti di GERRINI, che era stata precedentemente depositata dalla sezione giurisdizionale delle Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna relativamente alla sentenza 41/13 del 28 marzo 2013. Tale vicenda risaliva ad un appalto del 2009 attinente alla fornitura di cappottine parasole per la scuola d'infanzia Rodari di Finale Emilia e nella sentenza veniva stigmatizzata la posizione di GERRINI, il quale, si era *reso responsabile dell'artificioso frazionamento della fornitura, funzionale all'individuazione non concorrenziale del contraente privato*. Da tale condotta, secondo la Corte dei Conti, era derivato un danno patrimoniale per l'amministrazione finalese pari a 1.500 euro, cifra che GERRINI aveva provveduto a versare all'amministrazione finalese il 12 febbraio, di fatto riconoscendo le sue responsabilità. Nel caso oggetto di questa condanna la BIANCHINI COSTRUZIONI non era in alcun modo coinvolta, ma la vicenda aveva comunque suscitato l'interesse dei consiglieri di opposizione, che stavano già tenendo sotto controllo l'operato di GERRINI e i suoi rapporti con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Questa vicenda, che si ribadisce non vedeva coinvolta la BIANCHINI COSTRUZIONI, è stata ritenuta dagli inquirenti comunque emblematica del *modus operandi* di GERRINI, il quale faceva sistematico ricorso ad artificiosi frazionamenti degli appalti in modo da poter procedere all'affidamento diretto a favore delle imprese da lui individuate, metodo che in tesi di accusa era stato utilizzato anche per favorire la società IOS, riconducibile ad Alessandro BIANCHINI. Questo *modus operandi* di GERRINI non era sfuggito nemmeno agli organi della amministrazione comunale di Finale Emilia che, durante il Consiglio comunale del 23

ottobre 2013, avevano sollevato, attraverso il consigliere di opposizione Boetti, la questione relativa alla condanna di GERRINI, chiedendo che nella successiva assemblea si discutesse a porte chiuse di tale condanna.

2.3.6. Lotto 16 EST e Lotto 3 EMT

In relazione a quanto appreso dall'audizione dei soggetti informati sui fatti e, in particolare in merito alle questioni della cessione del credito e veridicità o meno del presupposto che avrebbe comportato la decurtazione del 5% sul compenso della BIANCHINI COSTRUZIONI, le indagini si erano concentrate sui lotti 16 EST e 3 EMT verificando che queste violazioni e irregolarità erano state riscontrate nelle intercettazioni telefoniche e in una serie di documenti che confermavano, secondo la tesi d'accusa, quanto emerso dalle dichiarazioni delle persone escusse a sommarie informazioni e, in particolare, l'ipotesi di abuso di sub appalto da parte della LAMI COSTRUZIONI e il favoreggiamento delle imprese subappaltatrici tramite il frazionamento dell'appalto. Le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT erano state oggetto di discussione e di pianificazione tra GERRINI e BIANCHINI Augusto già a partire dal dicembre 2012, tanto che GERRINI, in occasione della conversazione captata già citata, aveva chiaramente detto a BIANCHINI che sarebbe stato ideale se lo stesso avesse mantenuto una posizione più defilata, prendendo i lavori in sub-appalto, cosa che, effettivamente, avvenne. In occasione della perquisizione del 28 gennaio 2015, presso l'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia, i Carabinieri avevano rinvenuto svariata documentazione relativa alle opere di urbanizzazione del lotto 3 EMT tra cui una e-mail, datata 25 febbraio 2013 (quindi anteriore rispetto all'aggiudicazione della gara da parte della LAMI COSTRUZIONI) nella quale, parlando di alcune forniture di materiale per l'appalto in questione, BIANCHINI Alessandro faceva intendere di sapere che la BIANCHINI COSTRUZIONI si sarebbe aggiudicata la commessa. Questo il testo letto in udienza: *"Se però lo scatolare servirà subito, non appena vinta la gara, come credo, per produrlo immediatamente l'altra volta ci avevano chiesto 100 ml in più"*.

La conclusione a cui erano pervenuti gli inquirenti era che tutte le irregolarità segnalate dalla Baravelli (sentita a SIT e che aveva svolto una relazione, vedi *infra*) erano funzionali alla strategia tesa ad avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI, nel senso che una puntuale verifica da parte di GERRINI avrebbe determinato una battuta di arresto nelle opere se non, addirittura, l'annullamento del sub appalto affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Anche in merito alla dichiarazione di fine lavori datata 20 giugno 2016 e al relativo avallo della stessa da parte di GERRINI, vennero svolti accertamenti circa l'effettiva data di fine lavori: in particolare, i Carabinieri di Modena avevano effettuato un monitoraggio e servizi di OCP durante i quali avevano riscontrato che in data 18 dicembre 2013, data dell'ultimo servizio di OCP svolto, i lavori non erano ancora terminati. Detti servizi erano stati svolti in data 1 ottobre 2013, 2 ottobre 2013, 8 ottobre 2013, 13 novembre 2013, 28 novembre 2013, 14 dicembre 2013, 17 dicembre 2013 e 18 dicembre 2013: in tutte queste date i verbali e le fotografie (acquisite agli atti) dimostravano che i lavori non erano ancora terminati.

2.3.7. Il Lotto 16 EST

Quanto al lotto 16 EST - costituito da un comparto edificatorio – le indagini avevano evidenziato come la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse vinto l'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel 2012, cioè in epoca antecedente rispetto alle opere del Lotto 3 EMT. L'assegnazione dei lavori era avvenuta con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006 per un importo complessivo, base d'appalto, di 1.046.901,27 euro. Con lettera datata 23 agosto del 2012, venivano invitate alla procedura negoziata cinque imprese scelte da GERRINI, tra le quali la BIANCHINI COSTRUZIONI; l'offerta doveva essere presentata entro le ore 12 del 29 agosto del 2012, con un termine di esecuzione dei lavori di 45 giorni a decorrere dal 30 agosto del 2012. Agli inquirenti era saltato subito all'occhio come si trattasse di una tempistica strettissima concessa per la presentazione di un'offerta (5 giorni), considerando anche che la stessa doveva essere presentata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e formulata sulla base di migliorie tecniche proposte dalle imprese ad integrazione del progetto fornito dall'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia. Soltanto la BIANCHINI COSTRUZIONI era riuscita a presentare un'offerta; le altre quattro imprese avevano invece risposto comunicando di non poter approntare alcuna offerta, adducendo vari motivi tra cui precedenti impegni già assunti o la tempistica troppo ristretta per la presentazione della stessa. Con determinazione del 31 agosto 2012, l'aggiudicazione avveniva in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI la cui offerta (l'unica pervenuta) era di 1.012.851,83 euro più IVA. Tale procedura, dalle tempistiche così strette era stata formalmente dettata da motivi di urgenza ma, secondo la prospettiva d'accusa, tale modalità di aggiudicazione era stata in realtà lo strumento per favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI nella concessione dell'appalto, perché la stessa stava già lavorando in sub appalto all'interno del Lotto 16 EST. In virtù dei rapporti privilegiati che intercorrevano tra GERRINI e BIANCHINI Augusto, quest'ultimo era già a conoscenza, secondo gli inquirenti, dei dettagli della lettera inviata per la procedura negoziata e che, per tale motivo aveva potuto aggiudicarsi agevolmente la commessa. Questa ipotesi trovava un possibile riscontro nelle conversazioni intercettate, nelle quali GERRINI faceva intendere di avere il diretto e totale controllo degli appalti per le urbanizzazioni.

In merito al Lotto 16 EST va ulteriormente precisato che si tratta di un sito presso il quale la BIANCHINI COSTRUZIONI ha operato anche tramite la manovalanza inviata da BOLOGNINO Michele mettendo così in risalto, in tesi d'accusa, come l'illecita commistione tra GERRINI e la BIANCHINI abbia avvantaggiato anche il sodalizio.

Ritornando alla questione delle irregolarità relative al lotto 16 EST e all'assegnazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI dei lavori di urbanizzazione, preme evidenziare che le irregolarità individuate dai Carabinieri che stavano indagando erano state accertate anche dai consulenti della Procura (Dottor Romaniello e Dottoressa Fusconi), i quali avevano evidenziato come le difformità riguardassero sia l'assenza di importante documentazione sia la tempistica per la presentazione dell'offerta di gara, giudicata altamente al di sotto della media, considerando che in casi analoghi di urgenza la tempistica media si aggira intorno ai 20-30 giorni. Il consulente aveva posto l'accento sulle irregolarità della gara anche in relazione all'offerta presentata dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, che era stata giudicata troppo dettagliata per essere un'offerta presentata in soli cinque giorni.

2.3.8. L'esposto presentato dal Consigliere di opposizione Poletti Maurizio

Un ulteriore apporto alle indagini, soprattutto in relazione alla iscrizione della BIANCHINI nelle *White List*, era giunto da un esposto presentato il 23 marzo 2014 presso il Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia da un altro consigliere di opposizione, ossia Maurizio Poletti. Nella prima parte di tale esposto, Poletti aveva posto l'accento su gravi e palesi irregolarità che, a suo dire, avevano segnato una serie di determine, da lui elencate, relative all'affidamento dei lavori pubblici post sisma. Poletti affermava che alla data di affidamento dei lavori da parte del Comune di Finale Emilia, molte imprese aggiudicatarie non solo non erano iscritte nella *White List* ma, addirittura, alcune di esse non avevano neanche inoltrato la richiesta di iscrizione o avevano provveduto ad inoltrare la domanda di iscrizione solo successivamente all'affidamento dei lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Nell'esposto Poletti era sceso nel dettaglio di varie determine, alcune delle quali riguardavano anche la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS di BIANCHINI Alessandro.

In particolare, le determine stigmatizzate da Poletti relative alla BIANCHINI COSTRUZIONI erano:

1) la n.732 del 7 ottobre 2013, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI, nonostante l'esclusione dalla *White List* avvenuta nel giugno 2013, era stata incaricata di eseguire lavori di ripristino del campo Robinson di Finale Emilia;

2) la n. 770 del 16 ottobre 2013, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI, sempre dopo l'esclusione dalla *White List*, era risultata aggiudicataria dei lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di via Monte Grappa;

3) la n. 508 del 24 luglio 2013, con la quale erano stati affidati i lavori di demolizione del Campo Robinson di Finale Emilia alla IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale aveva ottenuto la formale iscrizione alla Camera di Commercio solo due giorni prima.

In relazione a quest'ultima determina Poletti sottolineava non solo che la IOS si era iscritta il 22 luglio 2013 alla Camera di Commercio e solo due giorni dopo si ritrovava già con un affidamento diretto, ma anche che in quella data la IOS non aveva neanche inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione alla *White List*, iscrizione che, in effetti venne effettuata solo mesi dopo, il 4 ottobre 2013. In relazione a questa data (4 ottobre), Poletti aggiungeva anche che la IOS aveva effettuato ben cinque lavori in data precedente alla sua iscrizione nella *White List* ma che gli atti formali di tali affidamenti presentavano tutti la data del 4 ottobre.

Analoga questione era stata evidenziata da Poletti in relazione ad un'altra azienda, la PILATI di Castelfranco Emilia, che aveva operato per la costruzione della palestra polifunzionale di Finale Emilia senza aver precedentemente presentato domanda di iscrizione nella *White List*.

La società PILATI era stata oggetto di uno specifico approfondimento da parte del reparto dei Carabinieri di Modena. Dalle indagini era risultato che essa collaborava con la GIAVO SERRAMENTI, azienda di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, contigua ad esponenti della consorteria mafiosa dei Forastefano, che operava nella zona dell'alto Ionio cosentino. In occasione di un sopraluogo condotto in quella zona il 24 gennaio 2014, le indagini avevano evidenziato la presenza di una Mercedes intestata ad un soggetto di origine calabrese Gianicola Giuseppe, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra i quali quello di associazione a delinquere di stampo mafioso. In particolare, questo soggetto era stato oggetto di un'indagine da parte della DDA di Catanzaro ed era stato riconosciuto essere un sodale della cosca Forastefano, con il ruolo di imprenditore di riferimento della

consorteria. Nel corso di questa attività di indagine era stata accertata l'esistenza di rapporti tra Gianicola e due impiegati comunali di Castelfranco Emilia, grazie ai quali Gianicola era riuscito ad aggiudicarsi i lavori di sistemazione degli infissi per le scuole materne e gli asili nido indetti dal Comune di Castelfranco Emilia. Dalle indagini era risultato poi che la PILATI aveva affidato lavori in subappalto proprio alla Giavo Serramenti e che, all'epoca, tale azienda si identificava nel suo titolare Marco Avona, il quale risultava essere stato controllato in numerose occasioni in compagnia di Gianicola Giuseppe. Nella tarda mattinata del primo maggio 2014, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, passando vicino al cantiere della PILATI aveva notato due uomini intenti a svolgere lavori, poi identificandoli proprio in Giannicola Giuseppe e Avona Marco. I due fermati dichiaravano che stavano lavorando per conto delle PILATI e che, a causa dei ritardi sui lavori, si erano recati nel cantiere nonostante il giorno festivo. Tali risultanze investigative si affiancavano dunque a quanto denunciato da Poletti nel suo esposto, il quale aveva evidenziato che delle quattordici ditte che avevano operato nel cantiere delle PILATI solo tre avevano avanzato richiesta di iscrizione alla *White List* e che anche la stessa PILATI non aveva mai formalizzato la domanda di iscrizione alla lista.

Tornando alla BIANCHINI COSTRUZIONI, le indagini fin qui illustrate avevano disvelato che:
1) la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'estate 2012 si era aggiudicata i lavori di urbanizzazione del Lotto 16 EST. Essa peraltro stava già lavorando in subappalto anche alla costruzione delle scuole per conto della CMC di Ravenna;
2) poco dopo, secondo un piano preordinato con GERRINI desunto dalle intercettazioni indicate, aveva ricevuto in sub appalto, non direttamente, dalla LAMI COSTRUZIONI l'altra opera di urbanizzazione relativa al lotto 3 EMT;
3) la LAMI COSTRUZIONI aveva concesso un sub appalto anche alla Emiliana Scavi, che era un'impresa che partecipava, così come la BIANCHINI, al consorzio Coseam. La stessa Emiliana scavi si era aggiudicata il sub appalto da parte di AIMAG per il trasporto delle macerie del terremoto. Gli accertamenti svolti avevano accertato che l'emiliana Scavi aveva contatti con società a sua volta in contatto con esponenti della criminalità organizzata calabrese. Le indagini avevano svelato anche come la Pilati, la BIANCHINI COSTRUZIONI e la AIMAG avessero, tutte, una compartecipazione nella Aeb Energia e come, quindi, vi fosse, nel medesimo comparto edificatorio, un intreccio di ditte che avevano stretto una serie di legami e contatti con soggetti e con società appartenenti a cosche calabresi.

2.3.9. La nascita della IOS di BIANCHINI Alessandro e il ruolo di BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruno

Nell'esposto presentato da Poletti si faceva anche riferimento alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro, in relazione al fatto che alla stessa fossero stati affidati lavori ancor prima che inoltrasse la domanda di iscrizione alla White List. Secondo la tesi d'accusa, la nascita della società IOS era frutto di una strategia della famiglia BIANCHINI, e in particolare di BIANCHINI Augusto, che affondava le sue radici all'indomani della vicenda del ritrovamento dell'amianto ed aveva trovato concreta attuazione in seguito all'esclusione, avvenuta nel giugno 2013, della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla White List. Le

intercettazioni registrate tra novembre e dicembre 2012 tra BIANCHINI Augusto e sua moglie BRAGA Bruna avevano infatti rivelato che i due discutevano proprio dell'opportunità di creare una nuova società da affidare al figlio Alessandro allo scopo di fronteggiare le difficoltà che si prospettavano all'orizzonte in seguito alla vicenda amianto e anche in relazione all'eredità che la costituenda IOS doveva acquisire in termini di favoritismi da parte di GERRINI Giulio (cfr. capi 93bis e ss.). Queste conversazioni dimostrerebbero anche come BRAGA Bruna, apparentemente defilata fosse, in realtà, una figura di primo piano nella gestione e nella guida della BIANCHINI COSTRUZIONI alla pari del marito, con il quale avrebbe pianificato e deciso le strategie aziendali. In altra intercettazione captata e relativa al capo di imputazione 90, era proprio BRAGA Bruna a commentato la pericolosità della collaborazione con BOLOGNINO, della quale la stessa era, quindi, completamente consapevole, occupandosi, anzi di mantenere i rapporti di natura contabile e fiscale con lo stesso. Il ruolo di BRAGA Bruna non era emerso solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche da alcuni atti formali che ne delineavano il ruolo all'interno della società di famiglia. BRAGA Bruna era socia consigliera della BIANCHINI COSTRUZIONI, socia accomandataria della DUEARNNE S.a.s, presidente del consiglio direttivo del CONSORZIO URBANIZZAZIONE COMPARTO VINACCE, nel quale la BIANCHINI e la DUEANEE S.a.s. erano proprietarie unitamente della società BM COSTRUZIONI, amministratrice e socia della società AGRICOLA MARINA S.R.L., e titolare di un'impresa individuale.
La IOS venne costituita il 22 luglio 2013. Titolare della stessa era BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto. L'interesse investigativo in merito a questa azienda era nato anche in relazione ad un'annotazione redatta il 30 settembre 2013 dal Maresciallo Cappello, Comandante della stazione dei Carabinieri di Finale Emilia, il quale aveva segnalato che BIANCHINI Alessandro e GERRINI Giulio erano stati notati a parlare in disparte nei pressi della sede comunale. Nell'annotazione veniva segnalato anche che la IOS aveva già acquisito una commessa per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia. Questo dato era apparso subito rilevante per gli inquirenti, proprio alla luce di tutti gli elementi fino a quel momento acquisiti sul rapporto tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Giulio. Alla luce di tale annotazione e delle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate, pareva evidente, nella prospettiva d'accusa, il progetto della famiglia BIANCHINI di creare una nuova azienda al fine di continuare a beneficiare dei favoritismi di GERRINI. Erano stati così avviati una serie di accertamenti che, secondo la ricostruzione dell'accusa, avevano confermato l'ipotesi della continuità che la IOS doveva avere in relazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI; un primo dato di come la IOS fosse una costola della BIANCHINI COSTRUZIONI era stato acquisito attraverso l'analisi dei lavoratori assunti dalla IOS, cioè 5 dipendenti che, secondo la banca dati dell'INPS, nell'agosto 2013 erano transitati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. In un paio di casi si era trattato, tra l'altro, di dipendenti storici della BIANCHINI COSTRUZIONI che avevano fatto la scelta di abbandonare la vecchia azienda in favore di una impresa piccola e appena costituita; scelta anomala dal punto di vista investigativo se davvero essi non avessero alla base la contezza che in realtà non sarebbe cambiato nulla per quanto riguardava la gestione dei lavori.
Tornando invece all'annotazione redatta dal Luogotenente Cappello e quindi ai lavori di rimozione delle macerie dal castello di Finale Emilia, era stato accertato che con la determina n. 582 del 30 agosto 2013 era stato previsto un intervento urgente di spostamento delle

macerie del mastio del castello delle Rocche di Finale Emilia e che tale determina prevedeva che i lavori fossero eseguiti in due fasi, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.000 euro e poco più di 29.0000 euro, per un totale di 68.357 euro, ai quali si andavano ad aggiungere ulteriori oneri fino ad un totale di 84.000 euro. Dalla disamina dell'atto veniva riscontrato che l'appalto, limitatamente alla prima fase, era stato affidato in maniera diretta alla IOS di BIANCHINI Alessandro per un corrispettivo netto di 37.122,66 euro, avendo lo stesso effettuato uno sconto pari al 5% sulla somma inizialmente prevista. Una prima anomalia riscontrata era relativa all'assenza della pubblicazione di tale determina di affidamento sul sito del Comune di Finale Emilia, mentre la maggiore difformità emersa era rappresentata dal quadro economico che era stato previsto per l'intervento, che era palesemente difforme da quanto previsto dall'art. 225.13 del D.lgs 163/2006. Il presente articolo, infatti, prevede al comma 5 che i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ai 200.000 euro, mentre al comma 8 dispone che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avvenga seguendo la procedura negoziata e, quindi, con la consultazione di almeno cinque operatori. Per gli importi inferiori ai 40.000 euro è invece consentito l'affidamento diretto. Nel caso di specie, quindi, era risultato evidente, in ipotesi d'accusa, come l'appalto fosse stato artificiosamente frazionato al fine di favorire l'affidamento diretto alla IOS di BIANCHINI Alessandro: il complessivo, infatti, ammontava a 84.000 euro, ma era stato suddiviso in maniera del tutto ingiustificata in due fasi, ciascuna delle quali per un importo inferiore a 40.000 euro e, quindi, suscettibile di affidamento diretto. Secondo gli inquirenti il frazionamento era ingiustificato perché non rispondente a nessun criterio di ragionevolezza tecnica, in quanto le due fasi non necessitavano di competenze tecniche diverse, in quanto il lavoro della seconda fase consisteva nel prelievo dei mattoni e del materiale di recupero precedentemente sgombrato dalla IOS. Questi lavori potevano, quindi, essere sicuramente svolti da un'unica impresa, anche perché l'unica specifica competenza tecnica sulla cernita di tale materiale era posseduta dall'archeologa, che doveva supervisionare i lavori nella seconda fase. Inoltre, neanche negli atti relativi all'appalto si faceva menzione della necessità di competenze tecniche differenziate tra una fase e l'altra.

L'analisi delle modalità di affidamento diretto di questo appalto, di cui sarebbe stata beneficiaria la IOS, aveva fatto emergere un altro aspetto rilevante nella prospettiva d'accusa: la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede che le ditte interessate debbano possedere alcuni requisiti per poter gareggiare. Tra questi il possesso dell'attestazione SOA, cioè di un documento necessario e sufficiente a comprovare in sede di gara la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche per lavori con importo a base d'asta superiore ai 150.000 euro. L'attestazione SOA garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore edilizio di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa. La SOA ha una validità quinquennale e viene rilasciata in seguito ad una istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell'impresa, quindi dieci anni di lavoro, ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci. Per lavori con importi inferiori ai 150.000 euro non è invece necessario che le ditte partecipanti possiedano l'attestazione SOA ma l'art. 90 del D.P.R. 207/2010 precisa quali sono, comunque, i requisiti che le aziende devono possedere in assenza della SOA per poter partecipare ad un bando pubblico e, cioè, un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. La IOS non possedeva nessuna attestazione SOA, in quanto costituita solo nel luglio 2013 e, di conseguenza, non possedeva i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico. La IOS, inoltre, non aveva nessuno dei requisiti necessari per la partecipazione ad una gara di appalto pubblico, primo tra tutti l'anzianità di almeno cinque anni, durante i quali, a norma dell'art. 90, la ditta deve aver svolto lavori per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare. Da queste irregolarità emergeva nettamente, nella tesi d'accusa, la condotta illecita di GERRINI in favore della IOS; condotta spiegabile solo in ragione della continuità esistente tra la IOS e la BIANCHINI COSTRUZIONI. Tale continuità ha trovato, quindi, una logica trasposizione nell'operato di GERRINI, che aveva perseverato nel dispensare i suoi favori all'azienda appena costituita di BIANCHINI Alessandro, così come aveva fatto precedentemente con la BIANCHINI. Tale dato è, in tesi, emblematico essendo impensabile che l'ufficio di GERRINI non abbia effettuato le dovute verifiche se non dolosamente. Inoltre tali lavori svolti dalla IOS, sono stati puntualmente pagati dal Comune di Finale Emilia nonostante, come poi evidenziato anche dal consulente chiamato ad analizzare i documenti, fossero privi della fondamentale documentazione relativa all'appalto come, ad esempio, il registro della contabilità, il libretto delle misure, il SAL e il certificato di regolare esecuzione delle opere. Il consulente aveva posto l'accento su questa mancanza di documenti ed evidenziato che questi dovevano essere verificati proprio da GERRINI, il quale raccoglieva in sé contemporaneamente la carica di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza. Una chiara conferma dell'artificioso frazionamento degli appalti era poi giunta, secondo quanto sostenuto dall'accusa, da ulteriori acquisizioni investigative allarmanti per la loro eloquenza: nell'autunno del 2012, due dipendenti comunali di Finale Emilia, Cestari Marco e Cavalieri Davide, avevano casualmente ascoltato una conversazione intercorsa tra GERRINI Giulio e Silvestri Giuseppe Fortunato - che era stato nominato nuovo membro del Consiglio di amministrazione della BIANCHINI COSTRUZIONI in seguito al riassetto societario - finalizzata ad ottenere il reinserimento dell'impresa nella *White List*. Tale conversazione era incentrata proprio sullo spacchettamento di un appalto da 80.000 euro, al fine di abbassare la soglia sotto i 40.000 euro ed affidare i lavori direttamente a BIANCHINI Augusto. Tale dialogo dimostrerebbe inequivocabilmente, in tesi d'accusa, che la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS erano la stessa cosa realtà societaria, perché, diversamente, non si spiegherebbe il motivo per cui Silvestri, da neo eletto al Consiglio di Amministrazione della BIANCHINI, si era recato da GERRINI a perorare la causa della IOS. Altro dato di assoluta valenza investigativa era considerato il fatto che Silvestri, prima di essere inserito nella compagine societaria dalle BIANCHINI COOSTRUZIONI, era stato membro unico del nucleo di valutazione in forma monocratica nominato dal Comune di Finale Emilia, istituito per la valutazione e la distribuzione degli incentivi economici al personale titolare di posizioni organizzative, tra le quali figurava anche lo stesso GERRINI.

Le indagini erano proseguite e avevano consentito di acquisire ulteriori aspetti di illegittimità sugli appalti affidati alla IOS: come evidenziato da Boetti, la IOS aveva ottenuto nel giro di pochissimo tempo ben sette affidamenti diretti, per un totale pagato di 141.813,87 euro. Tra queste fatture ne spiccava una relativa al pagamento per i lavori di demolizione degli spogliatoi del campo Robinson, lavori che erano stati affidati alla IOS con determina n. 508

del 24 luglio 2013, appena due giorni dopo l'iscrizione della IOS nel registro delle imprese. Altro dato importante è quello relativo alle date di affidamento dei lavori: di questi sette lavori affidati alla IOS, solo in due casi, quello della determina del 24 luglio 2013 e quello della determina del 30 agosto 2013, le date di affidamento erano concordanti con quelle di effettivo inizio lavori; negli altri cinque casi le date di affidamento sono il 4 ottobre 2013, data di richiesta di iscrizione della IOS alla White List, nonostante i relativi lavori fossero già iniziati precedentemente.

2.3.10. Il vantaggio ingiusto di GERRINI: il percepimento dell'incentivo del 2%

Uno degli aspetti maggiormente salienti dei fatti in analisi è rappresentato dall'ingiusto profitto che la sinergia tra i BIANCHINI e GERRINI avrebbe prodotto in favore di GERRINI. Se il profitto dei BIANCHINI era rappresentato, in ipotesi, dal vantaggio che la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS potevano trarre dall'aggiudicazione degli appalti, quello di GERRINI, invece, rispondeva a logiche più ingegnose rispetto a quelle inizialmente ipotizzate. Non si trattava, in altri termini, della classica "mazzetta" pagata dall'imprenditore in cambio dei favori del pubblico funzionario. Le indagini si erano focalizzate su alcuni accertamenti patrimoniali a carico di GERRINI e avevano individuato un atto di compravendita di un'imbarcazione stipulato il 17 aprile 2013 presso l'ufficio territoriale di Ravenna, per un valore dichiarato di 60.000 euro. Dalla copia dell'atto di compravendita si era avuto contezza del fatto che GERRINI e la moglie avevano acquistato un'imbarcazione da diporto, una Rinar 36, della lunghezza di quasi 11 metri. Tale dato appariva suggestivo in relazione alle tempistiche (l'atto di compravendita risaliva ad un anno dopo il sisma) e, quindi, venivano rianalizzate con attenzione le intercettazioni telefoniche e ambientali captate fino al gennaio 2013. Alcune di queste, tra cui la già citata conversazione del 20 novembre 2012 intercorsa tra GERRINI e BIANCHINI, si rivelarono molto importanti per la comprensione delle dinamiche relative all'ingiusto profitto tratto da GERRINI. I dialoghi tra quest'ultimo e BIANCHINI, infatti, evidenziavano secondo la prospettazione d'accusa, in maniera più che eloquente il livello di collusione tra i due e il fatto che tale commistione di interessi si traducesse nella preventiva pianificazione di determinati appalti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Nel caso specifico, i dialoghi del 20 novembre 2012 avevano evidenziato che la discussione era imperniata sul progetto di demolizione e successiva ricostruzione di un caseggiato che GERRINI, ancor prima di bandire la gara d'appalto, aveva già manifestato di voler affidare alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il passaggio veramente significativo è quello che aveva consentito agli inquirenti di comprendere come GERRINI, nella tesi d'accusa, non solo si stava adoperando per far si che le future opere venissero affidate alla BIANCHINI COSTRUZIONI, ma stava incaricando anche i collaboratori della medesima ditta, e cioè l'ingegner Giuseppe Caruso e i suoi collaboratori, di redigere il relativo progetto che poi il suo ufficio avrebbe avanzato per l'approvazione. Questa richiesta da parte di GERRINI rappresentava una prassi inconsueta ed irregolare, che si andava ad aggiungere al quadro di violazioni che avevano caratterizzato l'operato di GERRINI; la progettazione dell'opera da parte di uno studio collegato alla ditta concorrente che poi si voleva avvantaggiare o che, comunque, avrebbe poi partecipato alla gara d'appalto era sicuramente tesa a favorire la ditta stessa, che avrebbe in tal modo avuto un margine rilevante di vantaggio rispetto alle altre concorrenti:

Proprio la questione relativa a tale progetto era stata fondamentale per comprendere il percepimento dell'ingiusto profitto da parte di GERRINI, e questo in relazione a quanto previsto dall'articolo 92.5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale recita testualmente che "*una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera di un lavoro, comprensiva anche degli oneri assistenziali, è ripartita per ogni singola opera e lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori*".

È in questo passaggio che troverebbe spiegazione il fatto che GERRINI, come si evince dall'intercettazione ambientale registrata al prog. n. 665 RIT 2571/2012, avesse presentato Caruso e il suo staff come suoi collaboratori e non come collaboratori di BIANCHINI:

A: BIANCHINI Augusto

G: Giulio

G. Allora io ti ho detto come stan le cose, cioè .. perché .. siccome l'abbiam visto all'inizio come Bregoli ..

A. Si. si .. si ..

G. Mi sembrava corretto dirti se ti interessa?

A. Io domani .. .

G. Poi dimmi te!

A. Io domani a Milano vedo Giuseppe.

G. Ecco io ti chiedo solo una cosa Augusto, perché noi .. ieri sono stato in Regione con Fernando .. la Protezione Civile no, c'era Egidi, il capo assoluto, sono andato a chiedergli altri lavori e lui alla fine ha detto:" Voi siete tra i migliori, è un piacere lavorare con voi .. " .. e me li ha tutti approvati. Poi con lui gli ha detto:" Tu hai un tecnico bravo – fa - io li vedo tutti . " .. voglio arrivare a dir questo, bisogna che Beppe mi faccia questo ipotesi in tempi brevissimi.

A. Si .. sì . sì .. sì ..

G. In modo che noi contattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo ..

A. Sì .. sì .. si ..

G. Facciamo quello che c'è da fare. Ecco io in questa fase .. eh .. con loro ho detto che .. con Beppe così, cioè quella gente lì, sono miei collaboratori eh?,

A Sì'

G. Non i tuoi eh?

A. Benissimo!

G. Dopo che alla fine lo fai tu e li paghi tu ..

A. Bene, bene, bene ..

G. Questo è un altro paio di maniche eh?!

A. Benissimo .. benissimo ..

G. Però ho detto che è gente che lavora per me ..

A. Hai fatto benissimo .. eh entro fine settimana torno con lui, guardiamo un po' tutto.

G. Esatto ..

A. E parliamo un po' in generale di tutte le cose.

G. Va bene ..

A. Ciao ..

G. Ciao,ciao ..

Sostanzialmente, quindi, GERRINI avrebbe fatto proprio un progetto redatto da altri (da Caruso e dai suoi collaboratori) per poter beneficiare dell'incentivo previsto per i collaboratori interni all'amministrazione comunale e responsabili del procedimento, mentre BIANCHINI avrebbe pagato Caruso di tasca propria per il progetto redatto. Questo meccanismo spiegherebbe secondo la tesi investigativa, il perché GERRINI fosse tanto preoccupato del fatto che BIANCHINI si trovasse in una posizione troppo in vista: da un lato, infatti, occorreva distogliere l'attenzione dalla vicinanza tra GERRINI e la ditta che lo stesso stava favorendo, e dall'altro, occorreva far risultare che GERRINI fosse il *dominus* assoluto di tutto l'*iter* del bando, inclusa la fase di progettazione, senza che risultassero collaboratori esterni (tra l'altro collaboratori anche di una delle ditte partecipanti alla gara) al fine di poter percepire l'incentivo del 2%, che viene riconosciuto al personale interno all'amministrazione che si è occupato del progetto e alle altre figure indicate dalla norma. Si ricorda che spesso GERRINI accentrava su di sé tutte le figure di progettista, responsabile ecc. e quindi l'incentivo veniva riconosciuto *in toto* a lui.
Secondo la tesi d'accusa, era dunque questo il meccanismo di scambio, il do *ut des*, tra GERRINI e BIANCHINI: il progetto veniva redatto da collaboratori di BIANCHINI e quest'ultimo li pagava di tasca propria per la redazione del progetto; dalle carte però risultava che il progetto era stato redatto da GERRINI, che accedeva così all'incentivo del 2%. In cambio BIANCHINI era avvantaggiato nell'assegnazione dei lavori banditi dal Comune di Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa questo illecito meccanismo ne andava a creare un altro, sarebbe a dire il fatto che BIANCHINI pagasse Caruso per la realizzazione e la redazione del progetto, spalmando la cifra dovuta all'interno del quadro economico dell'appalto, in tal modo facendo sì che lo stesso progetto venisse pagato due volte con fondi pubblici. Tale aspetto non ha tuttavia trovato alcun riscontro, per voce stessa del Maresciallo Costantino, all'interno delle indagini.

In relazione agli aspetti relativi all'incentivo del 2%, ha spiegato il Maresciallo Costantino, era stata particolarmente dettagliata e significativa la dottoressa Baravelli che, nella sua relazione aveva prodotto due determinazioni, la n. 1043 del 6 dicembre 2013 e la n. 1066, concernenti gli incentivi erogati per gli anni 2012 e 2013 relativi alle opere di urbanizzazione e alle opere provvisionali urgenti per effetto delle quali GERRINI aveva percepito un totale di 112.538,35 euro. Anche in questo caso Cinzia Baravelli aveva posto l'accento su alcune irregolarità delle determine, in *primis* in ordine alla mancanza dei certificati di regolarità delle opere eseguite. Il dato è, in ipotesi, importante perché i Carabinieri di Modena avevano poi riscontrato che i pagamenti degli incentivi relativi alle opere di urbanizzazione erano parzialmente indebiti in quanto la determina n. 1043 del 6 dicembre 2013 aveva stabilito quali erano le opere per cui era stato determinato l'incentivo e, tra queste, risultavano le opere di urbanizzazione vinte dalla Lami Costruzioni e date in sub appalto alla BIANCHINI, e cioè l'opera di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna e il Lotto 3 EMT. Come visto, tuttavia, i servizi di OCP svolti avevano documentato che alla data del 18 dicembre 2013 queste opere non erano ancora ultimate e, di conseguenza, non poteva essere presentato il certificato di regolare esecuzione delle opere necessario alla liquidazione dell'incentivo.

Nonostante ciò questi lavori erano stati ricompresi nella delibera del 6 dicembre 2013 tra quelli per i quali GERRINI aveva percepito l'incentivo.
L'altra determinazione segnalata dalla Baravelli, la n. 1066 del 11 dicembre 2013, riportava invece un prospetto di ben ottanta progetti che sarebbero stati realizzati da GERRINI. Questo dato appariva del tutto inverosimile, soprattutto in una situazione di criticità come quella del periodo post sisma e in un Comune come Finale Emilia. Anche su questi aspetti venivano escusse a SIT alcune persone informate sui fatti.

2.3.11. Le perquisizioni e il sequestro dei timbri

Che questo sistema di progettazioni esterne spacciate per interne esistesse e fosse anche già datato nel tempo emergeva con chiarezza, secondo la tesi investigativa, in seguito alla perquisizione del 28 gennaio 2015 presso il prefabbricato adiacente all'abitazione della famiglia BIANCHINI, all'esito della quale erano stati trovati e sequestrati due timbri di Giulio GERRINI e uno riconducibile direttamente all'amministrazione finalese. I tre timbri sequestrati in questo prefabbricato adiacente all'abitazione di BIANCHINI recavano le seguenti scritte: *"Il dirigente area lavori pubblici manutenzione geometra Giulio GERRINI"*, il logo del Comune di Finale Emilia con la scritta: *"Comune di Finale Emilia ufficio tecnico"* e, l'ultimo, il logo del Comune di Finale Emilia recante la scritta: *"Comune di Finale Emilia"*. Tali timbri (esibiti in aula) sono stati confrontati con quelli in uso presso il Comune di Finale Emilia ma erano risultati diversi da quelli all'epoca utilizzati da GERRINI. I successivi approfondimenti avevano permesso di constatare che la documentazione di un appalto risalente al 2005, inerente il progetto *"Cronopolis, programma attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale"*, conteneva due progetti esecutivi riguardanti le fogne e l'acqua gas e che tali progetti erano firmati mediante l'apposizione di un timbro recante la scritta *"Il dirigente area lavori pubblici manutenzione geometra Giulio GERRINI"*, del tutto uguale a quello sequestrato nell'abitazione di BIANCHINI. Questo dato appariva significativo del fatto che la prassi delle progettazioni esterne all'amministrazione comunali risalisse almeno al 2005. Tra l'altro, entrambi i timbri presentavano un particolare comune: le parole MANU (di manutenzione) e G sono puntate con una virgola e non con un punto. Si tratta di un'imprecisione che, com'è logico dedurre, difficilmente avrebbe potuto ripetersi su due differenti timbri e dopo le medesime parole.
Altro dato interessante in relazione al ritrovamento del progetto del 2005 era che, anche in quel caso, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ottenuto un sub appalto per la realizzazione dell'opera per un valore di 75.000 euro.

Ha quindi spiegato il teste che dal momento che la redazione delle progettazioni è di fondamentale importanza perché si possa dare il via all'*iter* di pubblicazione del bando, l'accordo preventivo con la ditta o comunque con i collaboratori esterni della stessa affinché questi ultimi redigessero il progetto, consentiva all'ufficio pubblico di bandire un numero di gare decisamente più elevato rispetto a quello che avrebbe potuto bandire se avesse redatto autonomamente i progetti. E' allora facile comprendere perché, in tesi d'accusa, alla luce della norma che prevede l'incentivo del 2% a favore del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e del responsabile del progetto, GERRINI impersonasse spesso tutte queste cariche contestualmente. È in questo modo che la realizzazione del maggior numero di opere

avrebbe favorito GERRINI nel percepimento del suo indebito profitto. In aggiunta, deve considerarsi che la fittizia titolarità del progetto in capo all'ufficio lavori pubblici aveva determinato un notevole risparmio di tempi nella gestione dei vari bandi che, per contro, avrebbero avuto un *iter* molto più luogo se si fosse formalizzato l'incarico ad un progettista esterno. In tal modo, quindi, l'ufficio di GERRINI poteva gestire in maniera snella un numero maggiore di opere guadagnando così un maggiore incentivo. Su questi aspetti era risultata particolarmente interessante l'escussione a sommarie informazioni della dottoressa Mantovani, segretaria generale reggente presso il Comune di Finale Emilia che aveva fornito rilevanti elementi a riscontro della tesi investigativa così ricostruita.

Durante le perquisizioni del gennaio 2015 a carico dei BIANCHINI e dell'amministrazione finalese, erano inoltre stati sequestrati ai BIANCHINI, oltre ai timbri già citati, una serie di materiali informatici, hard disk e computer. Presso la IOS invece, era stata trovata soltanto una scrivania ubicata all'interno di uno stabile della Bioteco, che noleggiava gli uffici a chi ne faceva richiesta. Questo dato appariva ulteriormente indicativo secondo la prospettazione d'accusa, di come la IOS fosse una costola della BIANCHINI COSTRUZIONI e di come, di fatto, le due aziende fossero la stessa realtè societaria.
Presso l'amministrazione finalese, era stata infine sequestrata una mole consistente di documenti e faldoni relativi agli appalti elencati nel capo di imputazione, poi sottoposti in visione al consulente.

2.3.12. Ulteriori precisazioni
In sede di controesame il iMaresciallo Costantino ha dichiarato:
- di non essere a conoscenza del fatto che era stato il Commissario regionale per la ricostruzione Vasco Errani a dare l'input di tenere i tempi di costruzione degli edifici scolastici molto stretti in modo che tutti gli edifici adibiti a scuola fossero pronti per il 15 ottobre. In relazione a questa data Costantino ha collocato temporalmente i lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 16 EST, ribadendo che gli inviti alle aziende per la presentazione dell'offerta vennero inviati il 23 agosto 2012 e che l'offerta di gara doveva essere presentata entro il 29 agosto 2012.
- che per quanto in suo ricordo le scuole del Lotto 16 EST erano state rese agibili agli studenti entro il 15 ottobre 2012;
- di non ricordare, con riguardo ai lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 3 EMT, se l'offerta, con cui la Lami Costruzioni si era aggiudicata l'appalto, fosse un'offerta secondo il criterio del vantaggio economico o del massimo ribasso;
- che la Lami Costruzioni - in merito alle percentuali di sub-appalto che superavano il consentito - aveva subappaltato i lavori non solo alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma anche ad altre ditte tra cui la Asfalti Zaniboni e la Emiliana Scavi;
- che dai servizi di OCP era risultato che in data 18 dicembre 2018 vi erano ancora lavori in corso nel cantiere delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 3EMT ma, malgrado vi fossero più ditte che lavoravano in quei cantieri, Bocti aveva dichiarato di aver visto gli operai della BIANCHINI COSTRUZIONI e non di altre ditte lavorare nel cantiere oltre la data indicata di fine lavori;

- non gli risulta che vi fosse un preventivo accordo tra GERRINI e BIANCHINI in merito alla cessione del credito dalla Lami Costruzioni alla BIANCHINI COSTRUZIONI;
- che durante la conversazione in cui gli interlocutori parlavano delle opere di demolizione del fabbricato di via Trento e Trieste, erano presenti solo GERRINI e BIANCHINI e che, in seguito a quella intercettazione, i Carabinieri di Modena avevano verificato solo che Caruso si fosse effettivamente interessato alla redazione del progetto ma non hanno anche se l'opera di demolizione fosse stata poi affidata o meno alla BIANCHINI COSTRUZIONI perché, con il prosieguo delle indagini, gli accertamenti si erano focalizzati su altri cantieri, quali ad esempio quelli dell'urbanizzazione;
- che la verifica relativa all'esecuzione o meno dei lavori dichiarati nello stato avanzamento lavori non era stata fatta dai Carabinieri personalmente ma da un consulente tecnico (vedi infra) e che comunque l'illecito si era concretizzato nel momento in cui nel SAL erano state dichiarate opere non ancora realizzate, indipendentemente dal fatto che siano state eseguite o meno in un secondo momento; nel momento in cui sono state intercettate le conversazioni era evidente, nella prospettiva d'accusa, che i lavori non erano ancora stati eseguiti; che l'illecito si sarebbe concretizzato nel momento in cui la BIANCHINI aveva dichiarato opere non eseguite nel SAL perché se, per ipotesi, il giorno dopo la presentazione del SAL la BIANCHINI fosse state esclusa dal cantiere (cosa che tra l'altro è accaduta in seguito alla cancellazione dalla *White List*) avrebbe incassato denaro derivante dal SAL senza aver eseguito le relative opere.
- che le risultanze investigative avevano evidenziato che la BIANCHINI COSTRUZIONI non era l'unica impresa che veniva avvantaggiata da GERRINI e in generale dall'amministrazione finalese, ma che le indagini dei Carabinieri di Modena si erano concentrate soprattutto sulla BIANCHINI perché era l'unica che stava intrattenendo rapporti con esponenti del sodalizio mafioso all'epoca indagato, tra cui BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe e, quindi, il *focus* delle indagini si era concentrato su quello che era il filo conduttore dell'attività investigativa;
- che la IOS di BIANCHINI Alessandro era un'impresa individuale; che nel periodo di monitoraggio aveva almeno cinque dipendenti perché questo era il numero di dipendenti che era transitato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS anche se non ricorda quali mansioni svolgessero; che invece la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ben di più di 5 dipendenti;
- di non ricordare se presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fosse stato rinvenuto del materiale riconducibile alla IOS perché tutto il materiale era subito passato nelle mani dell'amministrazione giudiziaria;
- di non aver verificato dopo quanto tempo dalla presentazione è stato pagato il SAL relativo ai lavori del cimitero di Finale Emilia e di non sapere se nel momento del pagamento i lavori fossero effettivamente stati svolti;
- gli elementi dai quali era stato dedotto - con specifico riguardo all'appalto per la rimozione delle macerie dal Castello di Finale Emilia - che l'appalto era stato artificiosamente frazionato sono stati la totale mancanza di un ragionevole criterio per la divisione delle due fasi, la presenza di favoritismi da parte di GERRINI nei confronti delle IOS e il dialogo tra GERRINI e Silvestri ascoltato dai due dipendenti comunali: solo la prima fase dei lavori era stata affidata alla IOS mentre la seconda fase era stata affidata alla Ghiotti, una ditta che non aveva

nulla a che vedere con la IOS ma che faceva parte del novero di quelle aziende che presumibilmente avevano ottenuto vantaggi da GERRINI;
- che i pagamenti in favore della Lami Costruzioni e della BIANCHINI COSTRUZIONI furono autorizzati anche in assenza dei certificati di regolare esecuzione opere e che nei casi esposti durante l'esame i pagamenti furono autorizzati da GERRINI all'atto di emissione dei documenti di liquidazione tecnica;
- che il termine fissato dall'amministrazione pubblica finalese per terminare e rendicontare i lavori (31.12.2013) era stato fissato al fine di percepire le sovvenzioni messe a disposizione dall'Unione Europea;
- che durante le indagini non sono mai stati registrati contatti diretti tra BOLOGNINO e GERRINI e che non sono mai stati registrati dialoghi in cui BIANCHINI facesse presente a GERRINI la possibilità di far lavorare nei cantieri di Finale Emilia personaggi legati a BOLOGNINO e alla consorteria mafiosa, anche perché comunque questa non sarebbe stata un tipo di valutazione che poteva fare GERRINI; che sono invece stati registrati contatti tra BIANCHINI Alessandro e BOLOGNINO Michele, anche se tali contatti erano precedenti alla nascita della IOS; che non risultano neanche intercettazioni di conversazioni tra BIANCHINI Alessandro e GERRINI anche se, alla data di costituzione della IOS, era già stata interrotta l'attività di intercettazione;
- che non è mai stata riscontrata la presenza di BIANCHINI Augusto nei cantieri delle IOS;
- che, quanto ai timbri rinvenuti nel magazzino adiacente all'abitazione dei BIANCHINI, era stata regolarmente depositata una denuncia di smarrimento degli stessi;
- in merito all'ordinanza del 6 agosto 2013 n.280, che ha disposto il pagamento, il testimone ha letto parte della motivazione dell'ordinanza che recita: "*Dato la necessità di realizzare con la massima urgenza i lavori di urbanizzazione, area parcheggio e viabilità esterna palestra, scuola media e municipio, lavori che si fermerebbero se l'ente non erogasse l'acconto richiesto*"; ha puntualizzato che il Sindaco ha motivato tale decisione anche alla luce di deroghe previste dall'allegato A dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna.

2.3.13. La testimonianza del luogotenente Cappello

Il luogotenente Cappello, Comandante delle Stazione Carabinieri di Finale Emilia, escusso il 7.3.2017, rimase particolarmente colpito dal fatto di vedere, il 23 settembre 2013, GERRINI che parlava con BIANCHINI Alessandro, in quanto, a quella data, era in corso un'indagine sulla BIANCHINI COSTRUZIONI. Circa due mesi prima di tale episodio, cioè nel luglio 2013, si era tenuto un consiglio comunale in cui, a seguito di un'interrogazione, si era discusso del rapporto di fiducia che il Comune di Finale Emila aveva instaurato con la BIANCHINI e, alla luce della recente esclusione della stessa dalla *White List*, si era richiesto di non affidare più alla ditta in questione i lavori post terremoto. Proprio per questo rimase stupito nel vedere, pochi giorni dopo questo consiglio comunale, il geometra del Comune intento a conversare in maniera riservata con BIANCHINI Alessandro all'interno degli uffici del Comune, anche perché aveva saputo informalmente che anche la ditta di BIANCHINI Alessandro aveva iniziato a svolgere lavori per conto del Comune sia per quanto riguardava i lavori al campo Robinson, sia in merito ad altri lavori di trasporto macerie. Si rivolse quindi al Sindaco Fernoli chiedendogli la ragione per la quale la IOS di BIANCHINI Alessandro stesse lavorando per l'amministrazione finalese, visto che non era ancora iscritta alla *White List*. Il

Sindaco gli rispose che le colpe dei padri non possono ricadere sui figli e che, comunque, malgrado la non iscrizione alla *White List*, la IOS si stava occupando di lavori da due/tre migliaia di euro in urgenza e che la sua collaborazione con il Comune di Finale Emilia si sarebbe limitata solo a questo.
La IOS, ha puntualizzato il teste, venne costituita presso la Camera di commercio di Modena il 22 luglio; già il 24 luglio ricevette da GERRINI il suo primo affidamento diretto per l'esecuzione di un lavoro dell'importo inferiore ai 40.000 euro, pari a circa 6/7.000 euro. Questo appalto le era stato affidato in assenza della iscrizione nella *White List* grazie ad una determina che autorizzava l'impresa a lavorare per il Comune di Finale Emilia.

2.3.14. La testimonianza dei consulenti del Pubblico Ministero
Nel corso delle indagini, l'accusa aveva nominato propri consulenti per accertare, grazie al loro contributo tecnico, l'effettiva esistenza delle irregolarità che i Carabinieri avevano ipotizzato. I due consulenti, Romaniello Domenico e Fusconi Simona sono stati escussi all'udienza del 7.3.2017. I loro elaborati tecnici sono stati prodotti all'esito della loro escussione.

Romaniello Domenico è ingegnere civile specializzato in infrastrutture di trasporto (ponti, ferrovie, strade, aeroporti) con particolare competenza nella gestione degli appalti, bandi di gara, progetti e cantieri e con esperienza specifica anche in attività di supporto ai responsabili dei procedimenti in qualità di direttori di multinazionali nell'ambito delle attività di verifiche di progetti, introdotte dalla legge Merloni n. 190/94, regolamentate dal D.P.R n. 554/1999.
In queste attività, la Pubblica Amministrazione, prima di bandire la gara per i progetti o per eseguire materialmente gli appalti, si avvale di consulenti per verificare che i progetti siano conformi ed appaltabili al fine di minimizzare i rischi. Nell'ambito della sua attività professionale, Romaniello ha collaborato come consulente con varie Procure della Repubblica e con diversi Tribunali per reati analoghi a quello per cui si procede, occupandosi, in particolare, di verifiche tecniche-amministrative sulla regolarità degli appalti.
Fusconi Simona, invece, è laureata in architettura e si è sempre occupata prevalentemente di *due diligence* nei settori tecnico amministrativi, delle verifiche inerenti alle regolarità degli appalti e delle opere svolte rispetto ai progetti presentati. La stessa collabora con l'ingegner Romaniello da svariati anni.

Essi redassero una relazione in seguito all'analisi svolta sulla documentazione sequestrata presso il Comune di Finale Emilia riferita agli appalti oggetto del presente capo d'imputazione sulla base del quesito sottopostogli dalla Procura distrettuale: "*analizzi il consulente la documentazione inerente gli appalti di cui al capo d'imputazione 189 nel procedimento penale 20604/2010 registro notizie di reato della DDA di Bologna, al fine di individuare irregolarità formali e sostanziali anche in relazione a vantaggi acquisiti dalle parti coinvolte.*"
La prima fase delle loro analisi ebbe ad oggetto l'acquisizione di tutta la documentazione riguardante gli appalti e i procedimenti oggetto dell'indagine, nella fattispecie, quindi, tutta la documentazione relativa ai quattordici interventi post sisma che riguardavano il Comune di Finale Emilia. Nel caso di specie, la documentazione era composta sia da materiale

progettuale cartaceo sia da documenti informatici estrapolati dai computer della pubblica amministrazione finalese con il supporto della Polizia Giudiziaria. Tutta questa documentazione era stata poi verificata incrociando i dati con quelli che derivavano dai documenti ufficiali dell'amministrazione finalese, cioè quei documenti che erano regolarmente depositati, timbrati e firmati. A tale scopo, nel corso dell'indagine era stato fatto un secondo accesso in Comune perché risultavano mancanti molti documenti ufficiali che avrebbe dovuto essere all'interno dei faldoni fin dall'origine. Era quindi seguita la fase di analisi dei documenti e di redazione del rapporto di *due diligence*.

Secondo gli accertamenti tecnici svolti, uno degli gli attori fondamentali intorno ai quali si era snodata l'indagine era il geometra GERRINI, all'epoca dei fatti capo dell'ufficio tecnico. Egli, nella pressoché totalità degli interventi indagati, rivestiva anche la carica di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori. In alcuni dei progetti analizzati, GERRINI copriva anche il ruolo di progettista e di responsabile della sicurezza. Nella sua figura si concentravano dunque tutte le cariche di controllo, vigilanza e successiva verifica dei lavori. Altri fondamentali attori emersi dalla disamina della documentazione esaminata erano l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS, entrambe legate alla famiglia BIANCHINI, risultate aver instaurato un rapporto di natura privilegiata con l'amministrazione finalese, soprattutto in relazione sia alle modalità di affidamento degli appalti, quindi alla fase precontrattuale, sia in relazione alla fase esecutiva dei lavori. Ciò che era emerso dall'analisi svolta era una condotta "molto partecipativa" ai lavori da parte del direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e responsabile unico del procedimento, tanto da poter dire che gli appalti che venivano affidati a queste due imprese erano sostanzialmente gestiti con una compartecipazione di costui ai lavori. Normalmente il referente tecnico della pubblica amministrazione appaltante deve sviluppare un contraddittorio con l'impresa, nel senso che l'impresa esegue i lavori, mentre il direttore controlla, verifica, certifica e il responsabile unico del procedimento valida. In questo caso, addirittura, il referente del Comune, invece che svolgere attività di controllo, risultava avere svolto una funzione di vero e proprio appoggio all'impresa, giungendo addirittura a predisporre tutte una serie di atti che sarebbero dovuti provenire dall'impresa stessa. Questa condotta da parte di GERRINI era emersa ad esempio nella fase di pre-appalto, quando il geometra aveva bandito la gara con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa per i lavori relativi all'urbanizzazione del Lotto 16 EST di Finale Emilia concedendo alle cinque imprese selezionate un termine di quattro giorni, oltre sabato e domenica, per la presentazione della loro offerta. Di queste cinque imprese, quattro avevano risposto che non intendevano partecipare alla gara per motivi tecnici o per carenza di tempo, mentre solo una, la BIANCHINI COSTRUZIONI, aveva presentato un'offerta aggiudicandosi il lavoro. In questo caso le tempistiche concesse per la presentazione della gara, anche in relazione alla mole di documenti che erano richiesti dalla stazione appaltante, erano del tutto incompatibili, a dire dei consulenti, con il criterio della trasparenza e con il criterio di apertura alla concorrenza delle imprese. Un altro caso che mostrerebbe che la BIANCHINI COSTRUZIONI godeva di rapporti privilegiati nei confronti dell'amministrazione finalese è quello relativo all'appalto per la demolizione del fabbricato sito in via Trento e Trieste n.13: in questo appalto vi era la possibilità di presentare un allegato alla Regione con il quale il Comune chiedeva alla Regione il finanziamento dell'opera; questo allegato doveva essere redatto da un tecnico scelto il responsabile del procedimento, il quale, poi avrebbe

provveduto anche a inoltrare il documento alla Regione. Nel caso di specie, questo documento è stato redatto dall'impresa BIANCHINI, che poi si è aggiudicata l'appalto. In altri casi alcuni dei lotti sono stati artificiosamente frazionati: in particolare un lotto del valore di 83.000 euro, è stato frazionato in due per poter procedere all'affidamento diretto, contrariamente a quanto prescritto dalla legge. Tale appalto, ha aggiunto la Dottoressa Fusco, aveva ad oggetto lo smaltimento delle macerie a seguito del crollo del mastio del Castello della Rocca di Finale Emilia. Il computo metrico e il progetto inviati in Regione per l'approvazione prevedevano un corpo organico di voci di noleggio, smaltimento e spostamento delle macerie, che erano tutte state comprese in un intervento unico, con un importo pari a 83.000 euro. Nei documenti cartacei non è stato trovato assolutamente nulla che giustificasse il frazionamento dell'appalto, per cui non è stato possibile comprendere con quale criterio sia stata affidata una parte dei lavori ad una ditta e la restante ad un'altra. Risultava, quindi, che in fase di progetto il lavoro era stato trattato come unico; mentre quanto al criterio del successivo frazionamento difettava la relativa documentazione che avrebbe dovuto individuare la suddivisione e le modalità di lavoro delle due imprese nelle due fasi di esecuzione.

Sempre per quanto riguarda i privilegi nella fase di affidamento, il Dottor Romaniello ha riferito che a partire dal giugno 2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa dalla *White List* e, quindi, non poteva più concorrere negli appalti per i quali fino a quel momento aveva gareggiato. Nel giro di pochissimo tempo era stata costituita una nuova impresa, la IOS, riferibile a BIANCHINI Alessandro, la quale aveva fin da subito acquisito incarichi in maniera diretta, anche in questo caso affidatigli dal responsabile unico del procedimento, GERRINI. La IOS è stata costituita il 18 giugno 2013 e già dopo 4 giorni aveva acquisito il primo lavoro con un affidamento fiduciario diretto. La IOS, quando si è aggiudicata tali primi lavori, risultava senza dipendenti, senza certificazioni e senza la necessaria iscrizione dell'impresa alla *White List*. Tra l'altro, gli affidamenti a favore della IOS, di entità compresa tra 6.000, 10.000 e 20.000 euro, sarebbero dovuti avvenire a norma dell'art. 125.11 del codice dei contratti allora vigente, mentre sono avvenuti attraverso la procedura di affidamento disciplinata dall' ex art. 21 del codice, che riguardava i lavori di manutenzione, sebbene gli appalti affidati alla IOS erano tutti relativi a lavori di demolizione controllata e di rimozione macerie, che avrebbero previsto ben altro tipo di affidamento.

Quanto ai privilegi riscontrati in relazione alla fase esecutiva dei lavori, le analisi effettuate dai due consulenti avevano registrato un'anomalia generalizzata nel fatto che, per tutti gli interventi oggetto di indagine, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune era anche responsabile unico del procedimento, direttore lavori, progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, nonché liquidatore dei SAL. Nei faldoni della documentazione analizzata, inoltre, non era stato trovato quello che normalmente si deve rinvenire nella documentazione relativa agli appalti di tale natura e, cioè, verbali di riunione, giornali dei lavori della direzione lavori, giornale di cantiere del responsabile della sicurezza, documenti di contabilità. L'unica cosa rinvenuta nei faldoni erano alcune autorizzazioni per stati avanzamento lavori e alcune trasmissioni di indicazioni di fatture partite dal direttore dei lavori e RUP all'impresa, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario. Quello che sostanzialmente si evinceva dall'analisi è che il RUP aveva agito di concerto con l'impresa, supportandola e giustificandola per il ritardo dei lavori. Addirittura, nel computer di

GERRINI erano state rinvenute delle ricerche meteo per verificare le giornate in cui il tempo era sfavorevole in modo da giustificare il ritardo dei lavori. Normalmente dovrebbe essere il contrario, ossia dovrebbe essere l'impresa a chiedere all'amministrazione una proroga e a giustificare i motivi del ritardo dei lavori dovuti alle condizioni metereologiche. Un'altra irregolarità era stata riscontrata su un appalto specifico (i lavori di urbanizzazione del lotto 3ETM), in quanto la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva chiesto la cessione del credito da parte della società aggiudicataria, il consorzio Lami Costruzioni, ricevendo l'autorizzazione ad incassare direttamente il credito dalla pubblica amministrazione, laddove ciò era chiaramente vietato. Questa autorizzazione era stata avallata dal responsabile unico del procedimento, quindi sempre da parte del geometra GERRINI.

Un'altra irregolarità era stata accertata rispetto ai materiali. I due consulenti avevano infatti accertato che un'ingente quantità di materiali non erano stati posati ma comunque inseriti nello stato avanzamento lavori secondo una situazione di fatto che sembrava replicare quanto evincibile da una conversazione fornita ai consulenti dall'Accusa nel corso della quale BIANCHINI tranquillizzava il suo interlocutore circa possibili controlli relativi a SAL falsificati. *(BIANCHINI Augusto: "Va beh, non ti preoccupare per il SAL. Per quanto riguarda i ferri facciamo...tu metti le misure e fai tornare il SAL, poi ci penso io con il referente del Comune. tanto non controlla e approverà lo stato avanzamento".)*

Le parole di BIANCHINI, ha specificato la Dottoressa Fusconi, rappresentano esattamente, a suo dire, ciò che è risultato dalla fattura che successivamente è stata mandata e pagata dalla Pubblica Amministrazione, ovviamente autorizzata dal RUP GERRINI.

Nel corso degli accertamenti erano state inoltre rinvenute strane richieste di fatturazioni, partite dall'indirizzo e-mail dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori, ed indirizzate alla IOS di BIANCHINI Alessandro, concernenti commesse che riguardavano altre imprese tipo il Consorzio Coseam. Questa anomalia della richiesta di fatturazioni da parte di GERRINI alla BIANCHINI COSTRUZIONI era risultata molto evidente in un appalto vinto dal Consorzio Coseam. Ed invero, posto che la Coseam è un consorzio del quale fa parte la BIANCHINI COSTRUZIONI, entrambe, sia la Coseam sia la BIANCHINI avevano partecipato alla gara e la Coseam si era poi aggiudicata i lavori. Quindi, in teoria, avendo partecipato alla gara anche la BIANCHINI COSTRUZIONI, quest'ultima non avrebbe potuto operare materialmente sulla commessa e, invece, aveva ricevuto da GERRINI una richiesta di fatturazione.

Queste, dunque, le principali irregolarità riscontrate nella documentazione relativa alla fase di esecuzione degli appalti.

Tuttavia, l'analisi è stata condotta nei limiti del fatto che non è stata rinvenuta moltissima documentazione che avrebbe dovuto essere contenuta nei faldoni d'ufficio – come documentazione contabile, documentazione della direzione lavori - e che il responsabile della sicurezza, responsabile unico del procedimento, direttore lavori e responsabile della sicurezza, in quanto organo di controllo, di vigilanza e di corretta esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto redigere.

Il risultato complessivo dell'analisi desunta dalla documentazione è di una situazione caratterizzata da una condotta partecipativa tra impresa e referente del Comune tale da generare una totale carenza di controllo e di svolgimento di quelle attività che il responsabile unico del procedimento, direttore lavori e responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto

svolgere. Le irregolarità più eclatanti sono quelle relative ai primi due appalti analizzati (che sono anche i più sostanziosi) relativi alle opere di urbanizzazione. Il primo (opere di urbanizzazione del lotto 16) era stato affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI per un importo di circa un milione di euro, il secondo era stato, invece, vinto dalla Lami Costruzioni per un importo pari a due milioni di euro. Inoltre, secondo quanto accertato dai consulenti, GERRINI aveva ottenuto il premio di produzione come direttore dei lavori in tutti gli appalti esaminati.

I consulenti sono stati quindi controesaminati dai difensori.
La teste Fusconi ha specificato che occorre tenere sempre distinti i lavori inerenti alle opere principali e i lavori di urbanizzazione, la cui gara era stata bandita dal Comune di Finale Emilia con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa è il tipo di gara che meglio consente alla pubblica amministrazione di tutelarsi da anomalie o turbative perché non solo prevede un ribasso di carattere economico ma prevede anche una componente tecnica e progettuale nella quale l'impresa è chiamata ad esprimersi sul progetto che è alla base della gara e a valutarne eventuali spunti di miglioramento. In questo caso si parlava di un progetto posto a base di gara preliminare, che è quello soggetto a modificazioni e integrazioni da parte delle imprese partecipanti, e di un progetto migliorativo, che non è, però, il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è invece un progetto che poi viene redatto in una seconda fase del procedimento. La pubblica amministrazione, nel caso di specie, aveva chiesto semplicemente di redigere un'offerta economica più vantaggiosa, evidenziando criteri di miglioramento che potessero portare a vantaggi tecnici ed economici. Il progetto preliminare invece si compone di una serie di elaborati, che sono relazioni illustrative di progetti che riguardano la conformazione e il *layout* dell'intervento, quindi, ad esempio, le planimetrie in scala. La tipologia di tali elaborati può variare a seconda del progetto e, nel caso di specie, non erano previsti particolari calcoli strutturali. In relazione all'intervento in esame (la teste ha fatto riferimento alle pg. 31 e 32 della relazione depositata) i documenti contenuti nella busta del progetto preliminare erano una relazione generale, l'ottimizzazione del tracciato planimetrico dell'intervento, il miglioramento del livello qualitativo delle opere stradali, le proposte progettuali volte a migliorare il livello qualitativo del sistema di raccolte e di laminazione delle acque meteoriche, e l'impiego di materiali tecnologicamente avanzati, il miglioramento progettuale dell'impatto ambientale (che poteva, a parere dell'architetto Fusconi, costituire un elemento tecnico di miglioramento come previsto dalla gara) e gli elaborati chiave del progetto, che erano l'elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il programma dei lavori, le planimetrie di ottimizzazione del tracciato, di miglioramento delle opere stradali, l'arredo urbano, il piano di sicurezza e coordinamento, i miglioramenti delle fondazioni e le planimetrie dei sottoservizi e della pubblica amministrazione.
Il progetto esecutivo invece entrava nel dettaglio esecutivo dell'opera ed era stato redatto in un secondo tempo. Il progetto esecutivo è quello che in maniera ancora più specifica approfondisce tutti gli aspetti del progetto preliminare con ulteriori elaborati e calcoli dimensionali.
La dottoressa Fusconi ha riferito che a pagina 32 della relazione depositata è stato indicato ciò che la BIANCHINI COSTRUZIONI ha proposto nel progetto che ha presentato per

partecipare alla gara: il progetto prevedeva, come proposta migliorativa, la realizzazione di un quarto svincolo della rotatoria, in modo tale da creare due ingressi all'area; in particolare il progetto manteneva un primo accesso nella medesima posizione della proposta progettuale, quindi quella preliminare, e ne inseriva un altro per un più facile accesso ai parcheggi interni dell'area della scuola. Le dimensioni della rotatoria rimanevano invariate, mentre venivano modificate le posizioni verso sud per la realizzazione di questo quarto svincolo. Con tale soluzione si sarebbero creati quindi non solo due diversi ingressi dell'area, ma anche due zone ben distinte per i parcheggi, una a nord e una a ovest rispetto all'edificio scolastico. Quindi, a parere della Dottoressa Fusconi, questa era sicuramente una proposta migliorativa.
La teste ha poi confermato che la Regione aveva richiesto tempistiche particolarmente stringenti per l'esecuzione delle opere relative al Lotto 16, dettate dall'urgenza e dalla necessità di aprire le scuole. Il tempo a disposizione per il completamento dei lavori era stato fissato in 45 giorni e gli inviti a partecipare alla gara vennero trasmessi il 23 agosto 2012 con termine di presentazione entro il 29 agosto 2012. L'importo della gara era di 1.900.000 euro.
In relazione ai lavori di urbanizzazione del Lotto 3 EMT, la teste ha riferito che in questo caso la gara era stata vinta dalla Lami Costruzioni e che, diversamente dal Lotto 16 EST, la modalità dell'appalto era quella del massimo ribasso. La BIANCHINI COSTRUZIONI era stata nominata per il sub appalto di una serie di lavorazioni per un importo complessivo di 280.000 euro. L'aggiudicataria Lami Costruzioni aveva subappaltato i lavori non solo alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma a diverse aziende, che sono state elencate a pagina 37 della relazione al paragrafo *"Attori del processo edilizio a seguito dell'aggiudicazione ed avvio dei lavori"*.
L'ingegner Romaniello ha specificato che le ditte nominate dalla Lami Costruzioni per il sub appalto erano, per esempio, la CG di Ceccati Giovanni, per le opere di realizzazione dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione per un importo di 36.000 euro, e l'Emiliana Scavi, per la realizzazione degli impianti acqua, gas, linea telefonica, Enel e pubblica illuminazione, per un importo pari a 4.400 euro. Le ditte subappaltatrici erano in totale 10, tutte con diverse categorie di lavori da svolgere e con diversi importi.
Con riferimento alla tematica del criterio della rotazione, il dottor Romaniello ha preliminarmente chiarito che tale criterio impone al funzionario pubblico di scegliere di volta in volta ditte diverse per partecipare alle gare di appalti ma che lo stesso può esercitare una certa discrezionalità nella scelta delle imprese. Detto criterio insieme a quelli di trasparenza e di verifica della capacità delle imprese che contraggono con la pubblica amministrazione, è oggi imposto dalla legge e lo era anche all'epoca dei fatti. Ciò che è emerso dall'analisi svolta è proprio la stranezza legata al fatto che, con riferimento alla condotta di GERRINI, lo stesso ha bandito tantissime gare di appalto per i lavori più disparati e tantissimi affidamenti diretti, invitando, però, sempre la stessa rosa ristretta di imprese. Quello che avrebbe dovuto fare GERRINI dopo un evento come il sisma del 2012 sarebbe stato quello di costituire una lista delle tante imprese che avrebbero potuto eseguire i lavori. GERRINI invece si è sostanzialmente affidato tutti i lavori a quella che il teste ha definito una *"short list che era nella sua testa"* e ha affidato le commesse sempre a queste imprese che facevano parte di questa lista privilegiata. Il Comune di Finale Emilia, infatti, fino all'avvento del nuovo referente dell'ufficio tecnico, non aveva mai predisposto tale lista. Il teste ha specificato che

non c'è un obbligo di legge di redigere tale lista di imprese ma questa attività sarebbe stata opportuna dopo un evento come quello del sisma del 2012.
In merito ai lavori di demolizione del fabbricato sito in via Trento e Trieste, il teste Fusconi ha riferito che tale opera era stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Dalle analisi è risultato che l'invito a partecipare alla gara venne trasmesso, in seguito alla delibera n. 406 del 6 agosto 2012, a cinque imprese e che solo la BIANCHINI e la Emiliana Asfalti risposero a tale invito; l'emiliana Asfalti rispose di essere già impegnata in altri lavori e quindi l'unica impresa disponibile per l'effettuazione dei lavori era risultata essere la BIANCHINI COSTRUZIONI. La delibera n. 406 del 6 agosto 2012 conteneva l'approvazione del preventivo di spesa del progetto di demolizione, l'approvazione della lettera di invito e l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei lavori per l'acquisizione in economia. La teste ha chiarito che in quel caso ciò che è stato rinvenuto è stata la determina del 6 agosto 2012 e non anche i singoli documenti citati della determinazione. La dottoressa Fusconi ha infatti specificato che, quando mancano delle indicazioni nella relazione è perché materialmente nel faldone non c'era la relativa documentazione; in questo caso, ad esempio, c'era la determina, parte dei documenti, le lettere di invito e le risposte di alcune imprese ma mancava la parte iniziale della documentazione. Quando i consulenti hanno chiesto un'integrazione documentale al Comune, ed in particolare al nuovo referente dell'ufficio tecnico, lo stesso ha fatto un'approfondita ricerca dei documenti, ma di fatto la sua risposta è stata che i documenti, sia cartacei sia informatici, erano mancanti, quindi molte informazioni e molti documenti mancano per questo motivo.
In relazione a quest'ultimo lavoro di demolizione del fabbricato, il dottor Romaniello ha riferito di non aver contezza di intercettazioni inerenti a questa vicenda ma di aver analizzato solo una dichiarazione dell'ingegner Caruso della Az Consulting, il quale il 4 settembre 2015 ha dichiarato di aver redatto le bozze dell'allegato 3 per conto dell'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI. L'allegato 3 è quel documento che viene trasmesso dalla Pubblica Amministrazione, cioè dal geometra GERRINI, alla Regione per chiedere il finanziamento dell'intervento.
In merito alla questione dello stato avanzamento lavori relativa ai lavori del cimitero di Finale Emilia, l'architetto Fusconi ha dichiarato di aver analizzato solo la documentazione rinvenuta nei faldoni e non anche lo stato avanzamento lavori sul cantiere. Quello che è emerso è un riscontro con l'intercettazione ambientale in cui BIANCHINI Augusto diceva al suo interlocutore di inserire tutte le quantità e i certificati; tali quantità inserite nel SAL hanno infatti un riscontro nelle fatture poi emesse.
Con riguardo al presunto artificioso frazionamento dell'appalto, la dottoressa Fusconi ha dichiarato che il progetto era stato presentato in Regione come un progetto unitario e che nei faldoni non c'era nessun documento che attestasse come era stato diviso l'appalto, per quali motivi, quali lavori aveva svolto un'impresa e quali lavori aveva svolto l'altra. L'unica documentazione presente nel faldone era una sola fattura della IOS per circa 37.000 euro. La teste ha spiegato che il codice degli appalti non vieta la divisione in lotti *tout court*, ma vieta piuttosto l'artificioso frazionamento degli stessi per evitare che le procedure di affidamento dei lavori alle imprese avvengano con modalità non trasparenti. In questo caso la non trasparenza risiede nel fatto che per un appalto del valore di 84.000 euro si era proceduto con la procedura di affidamento diretto e non con una procedura competitiva come avrebbe

imposto la Legge. Le voci che costituiscono questo tipo di appalto sono demolizioni, spostamenti e smaltimenti di macerie e non si capisce quale sia la logica di divisione dei due lotti in quanto nel faldone non sono stati rinvenuti documenti che spieghino dove è intervenuta un'impresa e dove è intervenuta l'altra.
Circa l'appalto relativo al Lotto 16 EST, la cui gara è stata bandita il 23 agosto 2012 con tempistiche di presentazione dell'offerta molto ridotte, l'ingegner Romaniello ha dichiarato che, come indicato a pagina 28 della relazione, delle cinque imprese invitate a partecipare alla gara la CPL CONCORDIA non aveva partecipato a causa di impegni già assunti in precedenza, la Cooperativa Muratori e Cementisti Cmc di Ravenna non aveva presentato offerta per motivi tecnici, la Asfalti Zaniboni non aveva formulato l'offerta per il poco tempo tecnico per l'esecuzione del progetto mentre la CLS aveva comunicato che, per impegni precedentemente assunti, non era in grado di prendere parte alla procedura. È vero che formalmente solo un'impresa su cinque invitate ha risposto all'invito dicendo che i tempi tecnici erano troppo stretti, ma anche le altre risposte delle altre aziende dietro la formula commerciale "*impegni già assunti in precedenza*" nascondevano "tra le righe" l'incapacità di presentare un'offerta così articolata in soli sei giorni.

Vista l'urgenza dettata dall'apertura delle scuole in ottobre, la chiave di tale lavoro - che doveva essere eseguito in tempi ristretti - era proprio pianificare bene i lavori; a parere del teste ciò che era opportuno fare era assegnare un maggior numero di giorni per la fase di preparazione della gara e presentazione dell'offerta e ampliare competitivamente la partecipazione a più imprese possibile, avvisando chiaramente che c'era un vincolo molto stringente per la consegna dei lavori. In Italia e in Regione Emilia-Romagna ci sarebbero state decine di migliaia di imprese che avrebbero potuto eseguire questi lavori in quel lasso di tempo così ristretto ma era necessario concedere più tempo per la preparazione dell'offerta e la pianificazione dei lavori. Il teste ha comunque aggiunto che alcune delle imprese invitate (la CPL CONCORDIA e la CMC) sono aziende di livello nazionale con oltre un miliardo di euro di fatturato e quindi possono non aver partecipato anche perché il lavoro offerto era troppo piccolo e di conseguenza antieconomico per aziende di quel tipo. A parere dell'ingegner Romaniello, ciò che sarebbe stato opportuno fare da parte del RUP sarebbe quindi stato: i) aprire il più possibile la partecipazione ad un ampio numero di imprese, ii) invitare a partecipare al bando non imprese come la CMC, le quali per la loro grandezza e il loro fatturato, è ampiamente probabile che declinino l'offerta in quanto a loro svantaggiosa, ma piuttosto imprese di grandezza e fatturato compatibili con il valore dell'appalto, iii) assegnare un tempo maggiore per presentare l'offerta, dando così modo alle imprese di studiare la documentazione e i progetti posti a base dell'invito, effettuare il sopraluogo, pensare e stilare un progetto e un'offerta migliorativa. Il tempo congruo poteva essere quello di quindici giorni, con l'avvertimento che il lavoro doveva poi essere eseguito in venticinque giorni.

La dottoressa Fusconi ha confermato che, rispetto alla documentazione da produrre per la partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori di urbanizzazione del Lotto 16 EST e rispetto alla dettagliata documentazione prodotta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, il tempo assegnato di quattro giorni effettivi per la presentazione dell'offerta era troppo ristretto.

In quattro giorni si poteva presentare al più delle idee e delle proposte mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI è riuscita a presentare un progetto che addirittura prevedeva la rotatoria con un ramo in più e lo studio accurato dei parcheggi, presentando anche tutta la relativa documentazione e le relazioni. L'ingegnere Romaniello ha dichiarato che, sul piano dell'esperienza, non è oggettivamente impossibile elaborare un progetto di questa entità in sólo quattro giorni lavorativi più due festivi ma per ritenerlo possibile bisogna considerare che l'azienda abbia fermato il proprio ufficio tecnico per sei giorni, facendolo lavorare giorno e notte e nei festivi solo alla presentazione di tale offerta. Tecnicamente quindi tutto è fattibile, anche un progetto di tale entità e di elevatissima professionalità elaborato solo in sei giorni ma bisogna considerare che, anche che se è possibile materialmente elaborare il progetto in sei giorni, sono inoltre necessari altri adempimenti di carattere amministrativo e cioè la presentazione delle dichiarazioni, delle certificazioni e della cauzione bancaria, che di solito la banca rilascia in qualche giorno. Il progetto poi, oltre che materialmente preparato, deve prima essere pensato; bisogna analizzare la proposta che arriva dalla pubblica amministrazione, il documento preliminare della progettazione, bisogna fare un sopraluogo per verificare lo stato di fatto del Lotto, pensare a cosa proporre come offerta migliorativa, redigere le tabelle, fare un computo metrico su cui basare il ribasso d'asta. Il teste ha chiarito quindi che un progetto di tale mole non è oggettivamente infattibile e che imprese dell'entità delle CMC, che hanno diecine di persone nell'ufficio tecnico gare, più quattro o cinque assistenti che si occupano di chiedere fideiussioni e che hanno già rapporti con gli istituti di credito e che hanno una struttura gare organizzata, avrebbero potuto presentare un progetto del genere in tempi così esigui ma comunque tale elevatissima professionalità tecnica non è comune a tutte le imprese.

Un'anomalia evidenziata dall'ingegner Romaniello, sempre in riferimento a tale lotto 16, è che l'invito a partecipare alla gara avviene il 23 agosto 2012 e che quel giorno sul computer dell'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI era già presente il progetto redatto dal Comune di Finale Emila; questo fa logicamente presuppone che l'impresa BIANCHINI fosse già stata avvisata del fatto che sarebbe stata bandita tale gara e quindi che si fosse già precedentemente preparata all'elaborazione del progetto.

Quanto al fatto che il referente dell'ufficio tecnico fosse anche il responsabile unico del procedimento, l'ingegner Romaniello ha chiarito che questo non è imposto dalla legge ma non è neanche vietato, anzi, in molti casi avviene che il responsabile dell'ufficio tecnico rivesta anche la carica di RUP sugli incarichi più importanti. Qui l'anomalia registrata è che su una mole così importante di appalti, che sono piovuti sul Comune di Finale Emilia in seguito al sisma, il responsabile dell'ufficio tecnico si sia assunto in tutti i procedimenti la carica di RUP, di responsabile dei singoli procedimenti, di direttore dei lavori, di responsabile della sicurezza e a volte anche di progettista e di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione. Nella situazione in cui versava il Comune di Finale Emilia era assolutamente evidente che una sola persona non avrebbe avuto la minima possibilità di poter gestire contestualmente tutti questi incarichi. A detta del teste infatti non è possibile per una sola persona stare in ufficio a fare il progetto, definire a chi affidare gli appalti, le modalità, le gestioni - che già di per sé è un lavoro molto impegnativo, tanti più in relazione alle centinaia di appalti che erano stati banditi dal Comune in quel periodo - e fare oltretutto il RUP (quindi dovendo vigilare sulla correttezza dell'appalto) il progettista, il direttore lavori, dovendo

quindi girare per i cantieri e verificare quantità, qualità dei materiali, la correttezza dei materiali impiegati, il rispetto dei tempi, e poi liquidare le fatture e certificare gli stati avanzamento dei lavori delle imprese. L'interesse oggettivo di GERRINI ad assommare su di sé tutte queste cariche era che lo stesso percepiva l'onorario previsto per legge per i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che svolgono questo tipo di attività, che è pari al 2% dell'importo di ogni appalto messo a gara, suddiviso in quota percentuale per le varie attività svolte. Il teste ha chiarito che in linea astratta in questo 2% c'è una percentuale per il RUP, una per il direttore dei lavori, una per il coordinatore della fase di esecuzione *etc*; in concreto tutto il 2% del valore dei singoli appalti veniva percepito da GERRINI che impersonava su di sé tutte queste cariche. L'interesse di GERRINI era quindi quello di affidare gli appalti a persone di sua fiducia, che gli consentissero di non recarsi nei cantieri e non effettuare verifiche, in tal modo facendo venire meno tutta la funzione di controllo e di vigilanza a cui tutte queste figure sono preposte.

2.3.15. Le testimonianze degli amministratori del Comune di Finale Emilia: Ferioli Fernando, Poletti Maurizio, Boeri Maurizio, D'Aiello Angelo

Si è detto come nel corso delle indagini hanno assunto una significativa importanza le informazioni fornite da chi, a vario titolo, conosceva la realtà della amministrazione finalese. Le loro testimonianze sono state assunte anche in dibattimento.

Protagonista politico dei fatti in esame è Ferioli Fernando, all'epoca dei fatti Sindaco di Finale Emilia, in carica dal 30 maggio 2011 al 19 giugno 2016.

Egli è stato escusso all'udienza del 9.3.2017.

Nel tratteggiare il ruolo di GERRINI, il testimone ha spiegato che costui, dal 2001 al 2011, aveva lavorato come tecnico esterno a contratto, con una retribuzione di 1.500 euro circa al mese. Prima di assumere l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico (2001), era stato dipendente del Comune di Finale Emilia, dagli anni 80. Il contratto di GERRINI quale responsabile dell'ufficio non era stato rinnovato nel 2011, a causa di tagli alle spese del Comune, all'epoca fortemente indebitato.

Nel momento in cui assunse l'incarico di Sindaco il Comune aveva 4 milioni di fatture da pagare relative agli anni 2008-2011: 1.000000 euro da pagare alla BIANCHINI COSTRUZIONI; 500.000 euro circa alla Zaccarelli Acea Costruzioni; 500.000 euro alla Zaniboni, oltre ad una serie di altre imprese. Nell'anno 2012, erano state pagate tutte le fatture pregresse.

Assunto il suo incarico, aveva sospeso tutti i lavori pubblici, fra i quali vi era un lavoro affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI dell'importo di 175.000 euro, relativo ai vicoli Fanti e Cipri ed aveva affidato al GERRINI il compito del risparmio energetico, trasformandolo in Energy Manager.

Per quanto concerne l'interdittiva del Prefetto di Modena nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, il teste ha riferito di esserne venuto a conoscenza in via informale leggendo una informativa di un consigliere comunale, Michele Gulinelli, che conosceva una persona che lavorava per la BIANCHINI COSTRUZIONI. Aveva contattato, pertanto, il Prefetto di Modena, che gli aveva confermato la notizia dell'esclusione ma non gli aveva fornito, tuttavia, il documento ufficiale che recuperò personalmente leggendo la parte relativa alla società BIANCHINI. Dopo avere visionato il contenuto dell'interdittiva chiamò l'ufficio

lavori pubblici, avvertendoli di sospendere ogni tipo di rapporto lavorativo con la BIANCHINI COSTRUZIONI. D'accordo con la Giunta, chiese al GERRINI di effettuare verifiche e di preparare una relazione sui rapporti instaurati con i soggetti indicati nella interdittiva, ottenendo, in risposta, la rassicurazione che non ve ne erano stati e che da quel momento in avanti non avrebbe più lavorato con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Al GERRINI non risultava nemmeno che BOLOGNINO Michele – nome indicato nel provvedimento prefettizio– avesse ufficialmente mai lavorato per il Comune, non escludendo però che avesse lavorato in via non ufficiale, non avendo egli la lista dei soggetti che avevano lavorato nei cantieri della BIANCHINI.
Quanto alla cessione del credito il teste ha spiegato di avere adottato un'ordinanza – la n. 280 del 06.08.2013 (cfr. produzioni 9.3.2017) – per il pagamento di una somma di denaro alla BIANCHINI COSTRUZIONI, derivante da una cessione del credito da parte della Lami Costruzioni che aveva subappaltato parte dei lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI. A proposito di questa cessione, il teste ha ricordato che la Lami aveva chiesto di cedere il credito, del valore di 200.000 euro circa, che vantava nei confronti del Comune per l'urbanizzazione di viale della Rinascita, essendo in difficoltà economiche. Inizialmente la richiesta non venne accolta, in quanto impedita dalla normativa vigente, così come evidenziato anche dalla e-mail della Mantovani (*cfr. infra*). Successivamente GERRINI aveva evidenziato al Sindaco e alla Giunta, che se non fossero stati pagati i subappaltatori in modo diretto, il cantiere – *id est* la ricostruzione del viale della Rinascita – si sarebbe fermato. In questa circostanza GERRINI aveva certificato che i lavori in relazione ai quali la Lami chiedeva la cessione del credito in favore della BIANCHINI erano già conclusi da settimane.
GERRINI aveva fatto pressione con svariate e-mail, nelle quali sottolineava la necessità che il cantiere proseguisse e sottolineava che solo pagando la BIANCHINI si sarebbero sbloccati gli altri lavori. Il credito della Lami era stato ceduto alla BIANCHINI (e non ad altre ditte subappaltatrici) il 18.7.2013, con delibera della Giunta. Dopo l'ordinanza del 6.8.2013, il 9.8.2013 era pervenuta la comunicazione scritta della Dott.ssa Baravelli, la quale certificava un errore nel capitolato. A fine agosto venne fissato un incontro per capire la situazione relativa a questo documento. Ad esso parteciparono anche l'Avv. Daniela Restani, la Mantovani, la Baravelli, il GERRINI, il quale riferì di avere scaricato il capitolato da internet. La soluzione alla situazione giunse dall'Avv. Restani, che predispose una determina dirigenziale per sistemare il capitolato, che sarebbe stata firmata dal GERRINI. La decisione di pagare la BIANCHINI a seguito della cessione del credito della LAMI fu una scelta determinata dalla volontà di non "mandare in default" il Comune, oberato di debiti. Il teste ha riferito, inoltre, che si fidava dell'attestazione proveniente dal GERRINI circa il fatto che i lavori della BIANCHINI erano terminati.

Per quanto riguarda, invece, i lavori non ancora terminati, alla BIANCHINI era subentrata un'altra impresa, la Asfalti Zaniboni, terza classificata nella gara d'appalto, avendo la seconda classificata rifiutato.

Ferioli conobbe BIANCHINI Augusto non appena assunto l'incarico di Sindaco. Egli, dopo il terremoto si era recato da lui contrariato dal fatto che avesse consigliato, in quanto Sindaco, al GERRINI di fare "ruotare" le imprese nei cantieri post sisma. In base a questo sistema, se una

ditta vinceva un primo appalto, nel caso in cui ne avesse vinto un secondo, non sarebbe stata presa in considerazione, ma sarebbero state invitate altre imprese. BIANCHINI Augusto si era poi recato in Comune per portare i documenti relativi ai suoi rapporti con la Lami per il perfezionamento della cessione del credito.

Nel luglio del 2013, quindi prima dell'emissione dell'ordinanza con la quale era stata disposta la cessione del credito (6.8.2013), GERRINI gli aveva inviato una e-mail nella quale gli aveva scritto della costituzione di una nuova società – della quale non era indicato il nome – da parte del figlio di BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro. In questa e-mail gli veniva chiesto di fissare un incontro, che però era stato rimandato al suo rientro dalle ferie alla presenza di BIANCHINI Alessandro, GERRINI e D'Aiello Angelo, Assessore ai lavori pubblici. BIANCHINI Alessandro era in lacrime e il GERRINI sosteneva di volergli affidare la demolizione dello spogliatoio del campo Robinson per 6.000 euro lordi, affermando (il GERRINI) di fidarsi del BIANCHINI. Durante l'incontro, BIANCHINI Alessandro aveva spiegato di essere stato dipendente del padre e di essere in quel momento "rovinato" e che avrebbe voluto iniziare una sua attività. Dopo l'incontro il teste aveva chiesto al GERRINI di controllare, attraverso l'ufficio legale, se vi fossero problemi a che BIANCHINI Alessandro lavorasse per il Comune. GERRINI rispondeva negativamente, motivando tale risposta dicendo di essersi rivolto all'ufficio legale, che gli aveva riferito che la ditta IOS – di BIANCHINI Alessandro – non aveva problemi con riguardo alla *White List*.
Acconsentì, quindi, ad affidare lavori alla IOS, perché in quel momento si fidava del giudizio di GERRINI che, invece, gli aveva mentito garantendogli che era sufficiente la richiesta di iscrizione alla *White List* per potersi vedere affidati lavori.
Successivamente all'affidamento dei lavori del campo Robinson, GERRINI affidò ulteriori lavori alla IOS; di questo fatto il teste venne a conoscenza perché riferitogli da un tecnico e dall'Assessore ai servizi sociali Lisa Poletti. Appresa questa circostanza, aveva chiesto spiegazioni al GERRINI, il quale gli aveva riferito di avere affidato ulteriori lavori alla IOS perché era una impresa che lavorava bene, velocemente ed alla quale aveva affidato piccoli lavori.
Nel 2014, Cestari Marco, addetto alla Protezioni Civile, gli riferì di una conversazione da lui udita nella saletta della Protezione Civile, mettendolo in guardia circa il rapporto fra Silvestri Giuseppe (organo monocratico di valutazione che seppe nel 2013 avere assunto cariche presso la BIANCHINI costruzioni) e GERRINI Giulio, riferendo di un rapporto troppo amichevole fra i due. Costoro, infatti, almeno secondo quanto riferitogli da Cestari parlavano di appalti, con un tono che tradiva un rapporto troppo amichevole.
Avendo saputo dal Cestari di questa conversazione non rinnovò al Silvestri la carica di nucleo di valutazione.

Il 9.3.2017 si è proceduto all'escussione di Poletti Maurizio, consigliere comunale di opposizione a Finale Emilia a partire dal 2011 fino al 2016, all'interno di una lista civica locale, "*Lo Scariolante*", rappresentativa della coalizione di centrodestra.
Il 23.3.2014, presentò un esposto presso il Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia (cfr. produzione udienza 9.3.2017). La sua iniziativa nacque da un'interrogazione verbale che egli fece al Consiglio Comunale in data 10.12.2013, ed in cui aveva chiesto l'elenco

dettagliato di tutte le determine relative ai lavori pubblici di Finale Emilia, eseguiti a seguito degli eventi sismici del 2012. Consegnatogli l'elenco, nella successiva riunione del Consiglio Comunale tenutasi il 29.1.2014, aveva denunciato una serie di irregolarità presenti in quell'elenco. Esse, in particolare, erano legate alla violazione della *White List*: in presenza di 70 ditte, che si riferivano ad altrettante determine relative all'affidamento di lavori, 44 avevano chiesto l'iscrizione formale alla *White List* solo in un momento successivo all'affidamento dei lavori o alla realizzazione degli stessi (cosiddetta richiesta di iscrizione postuma), mentre altre 26 imprese non avevano fatto alcuna richiesta di iscrizione alla lista, nemmeno postuma: *"Nello 732 del 7 ottobre i lavori affidati alla ditta BIANCHINI sono affidati, ma la ditta BIANCHINI non risulta più essere iscritta alla White List, perché il 18 giugno del 2013, con atto prefettizio, la BIANCHINI viene tolta dalla White List. Quindi c'è un affidamento, il 7 ottobre, di un lavoro ad una ditta che non è più iscritta alla White List. Stessa cosa riguarda la determina 770 del 16 ottobre, lavori in questo caso relativi al ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo, via Monte Grappa, in cui vengono affidati i lavori sempre alla BIANCHINI COSTRUZIONI, che, alla data dell'atto di affidamento, non risulta più essere iscritta alla White List"*.

Con un'ulteriore determina, la n. 508 del 24.7.2013, i lavori relativi agli interventi urgenti di demolizione del fabbricato ad uso spogliatoi del campo sportivo Robinson venivano affidati alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro. La ditta IOS era stata costituita il 22.7.2013, ossia due giorni prima rispetto alla data della determina. Nell'affidamento contenuto nella determina n. 508 (24.7.2013) alla ditta IOS, cui erano seguiti altri affidamenti, era riscontrabile una violazione della *White List*, dal momento che quella impresa aveva fatto richiesta di iscrizione alla lista in data 4.10.2013, ovverosia in epoca successiva all'affidamento dei lavori (essendo la determina del 24/07/2013). La parte finale del suo esposto era relativa ad una richiesta da lui stesso inoltrata in data 3.3.2014, con la quale aveva chiesto al Comune di Finale Emilia la lista completa ed aggiornata al Febbraio 2014 di tutte le imprese in subappalto della ditta Pilati titolare, quest'ultima, dell'appalto per la costruzione della palestra del nuovo polo scolastico di Finale Emilia. La risposta venne fornita dall'ufficio lavori pubblici ed era contenuta in un documento firmato dal GERRINI e datato 11.3.2014. In questo documento veniva citata una sola determina relativa a detto subappalto, legata alla ditta System Costruzioni. Al teste risultava, tuttavia, che anche altre imprese erano in subappalto, in particolare ulteriori tredici ditte, delle quali il documento a firma del GERRINI non dava contezza. Di tutte queste imprese (in totale 14), il teste aveva verificato che solo tre avevano presentato una richiesta di iscrizione alla *White List*. Inoltre, dall'elenco delle determine che aveva ricevuto in qualità di capogruppo della lista civica di appartenenza aveva appreso di fenomeni di "spacchettamento" o "frazionamento" di determinati lavori. Uno di questi riguardava i lavori di rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia.

In data 7.1.2015 presentò un ulteriore esposto al Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia, nel quale indicò alcune determine, riferite all'anno 2013 - 2014, relative a varianti in corso d'opera che si appalesavano in contrasto con il disposto dell'art. 132 del Cod. Appalti, che statuisce che le varianti in corso d'opera sono ammesse, ma l'importo in aumento ad esse relativo non può superare il 5% dell'importo originario del contratto. Il teste non ha saputo dire se a seguito dell'esposto vi furono azioni da parte della Magistratura.

Boetti Maurizio è stato consigliere comunale di Finale Emilia sin dal 2011 ed attualmente è Presidente del Consiglio Comunale. Escusso all'udienza del 9.3.2017 ha reso testimonianza in ordine agli interventi consiliari che fece in relazione alle irregolarità nella assegnazione degli appalti, in particolare quelle che riguardavano le BIANCHINI COSTRUZIONI. In tale prospettiva egli ha spiegato che nel primo periodo successivo al sisma, il Comune di Finale Emilia aveva un debito per mutui di circa 34 milioni e alcune gestioni passive, quindi residui passivi da pagare ai fornitori, per circa 5-6 milioni di euro. Nella ricerca delle motivazioni di tale gestione deficitaria, avendo accesso al protocollo informatico, era venuto a conoscenza di cessioni del credito alla società BIANCHINI. Indagò, quindi, in proposito e scoprì che nel 2010 l'amministrazione precedente aveva concesso alla società BIANCHINI una cessione del credito per una finanziaria di circa 500.000 euro. Il credito ammontava, tuttavia, a 1 milione di euro: *"P. – C'è un credito del Comune che viene ceduto alla BIANCHINI? DICH. BOETTI M. – C'è il credito lavori di BIANCHINI, quindi cessione del credito tramite una finanziaria.. P. – Un credito di BIANCHINI che viene ceduto a chi? DICH. BOETTI M. – A questa finanziaria. BIANCHINI fa il lavoro: fa le fatture del Comune di Finale Emilia; la ditta BIANCHINI chiede al Comune di Finale Emilia se può fare la cessione del credito; e quindi tra le parti convengono, e questo passa in delibera...P. – ...alla finanziaria. DICH. BOETTI M. – ...alla finanziaria. Questo primo documento era una cessione del credito bianca, quindi una lettera di credito che era stata utilizzata solo al 50%. Quindi c'erano 500.000 euro di buono che non erano ancora stati utilizzati e 500.000 euro circa che invece erano lavori già eseguiti in attesa di essere pagati. Ovviamente, con la cessione del credito non era più la società che andava a "battere cassa" al Comune, ma era la finanziaria che mandava gli estratti conto."*

In quel periodo il Comune di Finale Emilia era in grande difficoltà, e quindi aveva cercato di capire la ragione di quella operazione anche grazie alla collaborazione dei funzionari e dei dipendenti comunali.

In relazione agli appalti pubblici, nel settembre del 2012 fece un'interrogazione sul bilancio per capire come mai fosse stato indicato a bilancio l'importo di 800.000 euro quando, in realtà, la gara ammontava a 300.000 euro: *DICH. BOETTI M. – Su quel punto sono intervenuto nel bilancio 2012, quindi dopo il terremoto. Il bilancio, l'abbiamo spostato, ahimè, per problemi proprio del terremoto, quindi venne approvato nel luglio del 2012. Successivamente, nel riequilibrio, quello di fine settembre, dove si va a delineare la situazione (chiamiamola così) di cassa, in quel punto lì noto che, per quanto riguardava l'urbanizzazione, il Comune di Finale Emilia aveva messo su quel capitolo circa solo 800.000 euro, ma io sapevo che la gara, quella lorda (chiamiamola così) del piano economico, era di circa 1.190.000, 1.150.000. E quindi feci un'interrogazione proprio sul bilancio per capire: come mai avete messo 800.000 euro a bilancio, che in realtà la gara è di 300.000?... DICH. BOETTI M. – No, questo a settembre del 2012. Quindi la gara era già stata fatta, l'impresa, giustamente, era già in opera, perché c'era da aprire tutta la parte di urbanizzazione delle scuole, perché nell'ordinanza Errani una delle priorità era proprio la riapertura delle scuole, quindi bisognava muoversi. E mi pare che lì c'erano state delle clausole per evitare tempi maggiori per andare a gara*

Fece anche un'altra interrogazione, insieme ai colleghi di opposizione in merito ad un'altra cessione di credito che avvenne in relazione ad un appalto che era stato affidato alla Lamu

Costruzioni ed in cui poi era stato ceduto un credito alla BIANCHINI, sul presupposto che la BIANCHINI avesse terminato i lavori. *"DICH. BOETTI M. – Su quest'oggetto che lei mi chiede, io ho fatto, insieme ai miei colleghi di opposizione, un'interrogazione, di cui poi quest'interrogazione, una parte è stata aggiunta in alcuni esposti successivi, un'interrogazione proprio per quale motivo viene in Consiglio Comunale l'annullamento di una delibera di giunta dove c'era la cessione del credito. E quindi lì ho illustrato tutte le fasi di come la ditta BIANCHINI era presente sul cantiere anche alcuni giorni successivi all'esclusione dalla White List, e nello stesso tempo su questo tipo di interrogazioni, informazioni veniva prodotta dalla ditta una fattura, che invece era antecedente l'esclusione dalla White List, e nell'interrogazione si diceva... quindi ci sono agli atti... penso di aver prodotto questi atti, c'è scritto proprio che i lavori erano completamente terminati. Nello stesso periodo la LAMI chiede alla BIANCHINI di rescindere il contratto soprattutto anche su questo, perché era stata esclusa dalla White List E in questa lettera di risposta la ditta BIANCHINI disse: No, non si può più rescindere, perché io ho concluso i lavori, e quindi io sono a posto.*

Il teste ha quindi precisato di avere visto dei mezzi della BIANCHINI nel cantiere anche successivamente alla esclusione dalla *White List* nel settembre del 2013, spiegando che in seguito alla questione posta in Consiglio Comunale ottenne dal Sindaco (o del Vice Sindaco) la risposta che la società doveva ancora terminare alcuni lavori che non erano stati eseguiti diligentemente entro il 20 giugno, *"almeno il giorno prima della data della fattura. E dove lo li ribatto, che vuol dire che il tecnico di allora, che era il responsabile di cui conosciamo il nome e cognome, doveva controllare i lavori se erano stati fatti a regola d'arte."*.

Sebbene fosse già stata emessa la fattura, su quel cantiere *"C'erano ancora le macchine operatrici, stavano finendo, terminando"* ... *"Se ricordo bene, c'erano sia i mezzi che gli operai, se ricordo bene. E non credo di sbagliarmi, perché ero lì e ho visto con i miei occhi, penso di aver fatto delle foto allora e penso di aver fatto delle foto anche con il giornale in mano. Quindi, con un giornale in mano, la data del giornale, certamente non poteva essere prima, ma poteva essere sicuramente dopo. Questo era il senso della foto con il giornale, per dare un senso che avevo visto una cosa che per me non era regolare."*.

In proposito chiese anche delucidazioni al GERRINI il quale gli spiegò che si trattava di una normale procedura per consentire alla ditta di chiudere il cantiere. Dunque tornò sul cantiere nel mese di settembre e vide ancora parcheggiati i mezzi della ditta BIANCHINI, che dopo la conclusione dei lavori erano spariti, *"in quest'area che non c'erano mai stati, mai. Erano già andati via da tempo, a giugno, quando avevano finito; poi per un certo periodo, per due o tre mesi non c'era niente; poi all'improvviso un bel giorno ho visto i mezzi della società BIANCHINI. Poi, anche qui, nolo a caldo o a freddo, io non lo potevo... in quel momento non è che sono entrato, era vietato l'ingresso, certo non sono entrato a chiedere chi erano gli operatori. Però ho fatto un'interrogazione su questo, interrogazione consiliare."*

Quanto alla società IOS scoprì dopo l'affidamento di lavori che era una società dei figli di BIANCHINI e che era appena stata iscritta alla Camera di Commercio. Nonostante ciò erano già state emesse fatture in assenza di determine: *"DICH. BOETTI M. – Certo. Dopo l'iscrizione ci sono già... Io vedo solo le fatture, perché io, le determine . tutte postume. P. M. – Non c'erano proprio, lei dice. DICH. BOETTI M. – Non c'erano proprio. Non c'erano*

proprio determine. C'erano dei numeri di determina, però non c'era la determina. La determina non era ancora stata prodotta. Sono avvenute successivamente. E poi in questi giorni sono andato a rivedere un attimo: in effetti all'albo pretorio le determine sono state iscritte dopo un anno e mezzo. E se uno va a vedere anche le date di emissione, vede che le date sulle determine sono ben al di là dei lavori e delle fatture.".

Informò quindi della questione il collega Maurizio Poletti, con il quale aveva condiviso fino a quel momento le strategie politiche e ne fecero oggetto di interrogazioni in alcuni ordini del giorno entro il mese di novembre del 2013. Il 2 novembre, ricorda infatti di avere consegnato una lista delle fatture pagate, tra le altre, alla ditta BIANCHINI e alla IOS. Attraverso le interpellanze lui e Poletti volevano combattere *"il sistema, questo sistema in cui c'era il discorso White List, che non era iscritto, non era iscritto alla SOA, ci vogliono cinque anni per poter entrare nel giro dei lavori pubblici! Tutto questo ha dato un senso, chiamiamolo così... non dico di favoritismo, che forse è una parola forte in quest'aula, però ha dato una bella mano a quest'azienda, al figlio, che l'azienda in quel momento era stata esclusa dalla White List, e quindi sicuramente in qualche maniera dovevano lavorare e portare a casa...*

Il teste ha poi focalizzato l'attenzione sulla determina relativa allo spacchettamento delle macerie del castello: *" L'ho ritenuto io e abbiamo ritenuto anche gli altri consiglieri di opposizione e abbiamo fatto capire che, dal nostro punto di vista, se l'importo era quello, ci doveva pensare.. ci voleva una gara, ovviamente, perché qui, andando al di sotto dei 40.000 euro, andava direttamente... affidamento diretto, però ci dovevano essere almeno cinque ditte, oppure un affidamento fiduciario. L'affidamento fiduciario, dal mio punto di vista, lo faccio solo se quest'impresa ha già lavorato per parecchio tempo. In questo caso non c'era affidamento fiduciario, era un affidamento diretto, elusione delle cinque imprese per poter fare l'opera e addirittura spacchettare per andare sotto i 40.000 euro. Questo era un fatto sistematico, non solo sulla IOS, ma della gran parte di opere sulla ricostruzione. E quindi è chiaro che dopo uno si incarognisce di più, indipendentemente da BIANCHINI, per carità. Non c'era solo... C'erano anche altri punti, che poi non so sono stati portati avanti oppure non fanno parte di quest'indagine."*

Il 9. 3. 2017 è stato escusso anche D'Aiello Angelo. Assessore con deleghe all'urbanistica, attività produttive, lavori pubblici dal 2011. Nell'Aprile 2016 si era dimesso in seguito alla notifica dell'avviso di garanzia per il reato di abuso di ufficio, relativamente agli anni in cui ricopriva la carica di Assessore dal quale erano stati raggiunti anche il Sindaco, l'Assessore Mengoli e l'Assessore Reggiani.

Per quanto concerne l'attività di ricostruzione successiva al sisma, essa era gestita dal Commissario Errani e dai suoi sub Commissari, i quali si relazionavano direttamente con il Sindaco: in particolare, ogni settimana si tenevano riunioni in Regione nelle quali il Sindaco, in qualità di sub Commissario o vice Commissario, presentava una lista di opere che chiedeva venissero finanziate. Nella sua qualità di Assessore, dialogava con il Sindaco e con il GERRINI, anche se i rapporti con quest'ultimo non erano assidui, vi era scarso dialogo e tensione. Aveva conosciuto BIANCHINI Augusto perché quest'ultimo si recava periodicamente in ufficio per aggiornare l'amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Alla fine del 2012, aveva partecipato ad un pranzo insieme al Sindaco e a BIANCHINI Augusto, durante il quale costui si era lamentato per lo scarso coinvolgimento della sua

azienda nelle opere di ricostruzione. Rispetto all'intercettazione del 15.12.2012, nella quale egli, dopo essere salito sulla macchina di BIANCHINI, discute con quest'ultimo dell'atteggiamento tenuto dal Sindaco nel pranzo del giorno precedente ed in cui aveva affermato che il Sindaco non si era preso impegni e BIANCHINI aveva espresso la sua preoccupazione che il Sindaco lo ostacolasse, ottenendo da lui rassicurazioni, il teste ha riferito che le sue parole erano tese esclusivamente a rassicurare il BIANCHINI del fatto che non era stato dato alcun *input* al GERRINI teso a sfavorire la ditta BIANCHINI.

Dopo il provvedimento prefettizio di esclusione dalla *White List* a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI, il BIANCHINI si era recato nel suo ufficio per cercare di spiegare la sua situazione, volendo dimostrare la sua estraneità ai fatti legati alla criminalità organizzata. A tale proposito l'amministrazione aveva avuto un dialogo informale con GERRINI, ma non si era proceduto ad un controllo specifico in relazione a contatti fra i soggetti indicati nell'interdittiva ed il Comune, poiché *"... probabilmente abbiamo sottostimato quelli che erano i contenuti"*, ed il nome di BOLOGNINO non era noto né a lui nè al GERRINI.
A seguito dell'interdittiva, la ditta di BIANCHINI aveva continuato a lavorare nel cantiere delle urbanizzazioni delle scuole, poiché occorreva che venissero terminate essendo oramai quasi completate Ciò fu oggetto di contestazioni in sede di Consiglio Comunale, nonché da parte di altre imprese del territorio.
Il teste non presenziò personalmente all'incontro avvenuto fra il Sindaco e BIANCHINI Alessandro in relazione alla IOS. aveva solo visto BIANCHINI Alessandro entrare nell'ufficio del Sindaco in lacrime. Successivamente apprese dal Sindaco che il figlio di BIANCHINI *"...cercava di smarcarsi da quella vicenda e rilanciarsi, mettendosi in proprio in piccolo"*.
Il teste ha inoltre detto di non sapere se GERRINI si fosse assunto la paternità, sul piano formale o sostanziale, dei progetti dei lavori di ricostruzione nonostante avesse riferito ai Carabinieri che egli, in due occasioni (quella relativa al ponte Ca' Bianca di Finale Emilia e quella relativa alla posa del terreno di gioco del campo sportivo di Massa Finalese) si era assunto la paternità del progetto utilizzato per la successiva pubblicazione del bando di gara.

2.3.16. Le testimonianze dei dipendenti pubblici del Comune di Finale Emilia: Baravelli Cinzia, Cestari Marco, Cavallari Davide, Minozzi Rosemma, Gavioli Amedea, Grandi Morena, Mantovani Monica, Covic Sanja

Un contributo fondamentale nel corso delle indagini era stato fornito, come visto, da Baravelli Cinzia, dipendente del Comune di Finale Emilia impiegata nell'area servizi finanziari e responsabile della ragioneria, incaricata di verificare che gli atti aventi un impatto finanziario abbiano la corrispondente copertura finanziaria a bilancio.
Escussa all'udienza del 4.4.2017, ha innanzitutto spiegato che, nello svolgimento delle sue attività, aveva avuto a che fare anche con atti di impegni di spesa a favore della BIANCHINI COSTSTRUZIONI. Proprio in relazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI e alla Lami Costruzioni presentò una relazione al Sindaco perché l'appalto affidato a quest'ultima (e subappaltato alla prima) presentava delle incongruenze con gli atti amministrativi emessi dall'ufficio tecnico in merito alle liquidazioni. In particolare, era stato chiesto il pagamento diretto al sub appaltatore per un importo di 280.000 euro con atto di liquidazione redatto da

parte dell'ufficio tecnico. Tale possibilità non era prevista dal capitolato speciale d'appalto, che prevedeva la cessione del credito solo nei confronti di un istituto bancario o assicurativo. Inoltre i documenti amministrativi presentavano carenze. Nella sua relazione aveva indicato altre irregolarità. i) la LAMI COSTRUZIONI aveva sub-appaltato i lavori per un importo maggiore di quello previsto dall'offerta in sede di gara; ii) la delibera che aveva autorizzato la cessione del credito non le era stata presentata per il visto contabile ma era andata avanti in autonomia senza passare dalla ragioneria; iii) il contratto tra la Lami Costruzioni e il Comune di Finale Emilia non era ancora formalmente concluso, ma era ancora in fase di stipulazione.
Consegnò quindi la sua relazione direttamente al Sindaco, e non al capo dell'ufficio tecnico dopo avere chiesto a GERRINI come si sarebbe dovuta comportare in merito ai pagamenti in seguito all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla *White List*. In seguito a tale richiesta ricevette una certificazione di GERRINI, attestante che i lavori svolti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI si erano conclusi prima dell'esclusione della stessa dalla *White List* e che quindi non doveva essere applicata la decurtazione del 5% prevista per le aziende che venivano escluse da tale lista e stavano svolgendo lavori per la pubblica amministrazione senza avere ricevuto il pagamento.
Nel dettaglio, GERRINI le rispose per iscritto il 19.7.2013, dichiarando che i lavori effettuati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI erano terminati il 20.6.2013, cioè un giorno prima della data dell'interdittiva della Prefettura di Modena.
Interpellò GERRINI anche per chiedergli se fosse possibile procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Lami e dalla BIANCHINI anche in assenza del contratto di appalto concluso tra la Lami e il Comune di Finale Emilia. GERRINI le rispose che un Segretario Comunale o un avvocato non meglio specificato gli aveva assicurato che ciò era possibile.
Si era allora informalmente confrontata con i responsabili dei lavori pubblici di Bomporto e di Mirandola, i quali avevano escluso che in assenza di contratto sottoscritto si potesse procedere al pagamento.
La Baravelli ha chiarito che la liquidazione nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI era stata fatta dall'ufficio tecnico e quindi era un documento a firma del responsabile di quell'ufficio e che tale documento trovava il suo fondamento nella delibera della giunta comunale che aveva approvato la cessione del credito a favore delle BIANCHINI COSTRUZIONI. La relazione consegnata al Sindaco dava solo atto che non avrebbe proceduto materialmente alla liquidazione in quanto l'autorizzazione era risultata in contrasto con il capitolato dell'appalto e che, quindi, non avrebbe dato mandato alla tesoreria di emettere il bonifico a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Successivamente la delibera della giunta di autorizzazione alla cessione del credito era stata annullata ma ciò non ebbe alcuna conseguenza in quanto la BIANCHIINI COSTRUZIONI era ormai già stata pagata perché il Sindaco non aveva aderito all'interpretazione da lei indicata nella sua relazione presentata, e aveva ordinato il pagamento.
All'esito dell'esame della teste sono stati acquisiti: i) ordinanza della decisione di giunta, ii) delibera di giunta di cessione del credito, iii) ordinanza di maggio emessa dal Sindaco, iv) relazione della Baravelli, v) capitolato dell'appalto, vi) cessione del credito; vii) attestazione di avvenuta conclusione dei lavori prima dell'interdittiva del 21.6.13.
Sentita dai difensori la testimone ha dichiarato:

- in relazione alla cessione del credito, che dal punto di vista delle uscite del Comune, non sarebbe cambiato nulla pagare i lavori alla Lami Costruzioni o alla BIANCHINI COSTRUZIONI;
- in relazione al sub-appalto concesso dalla LAMI per un importo superiore alla percentuale consentita, che la Lami Costruzioni aveva sub-appaltato i lavori a più aziende e che lo sforamento della percentuale consentita riguardava il complesso dei lavori affidati in sub-appalto e non specificatamente quelli affidati alla BIANCHINI;
- circa la dichiarazione di GERRINI che a sua richiesta aveva certificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva terminato i lavori il giorno prima della sua esclusione dalla White List, che aveva semplicemente preso atto di quanto attestato da GERRINI e di non aver verificato che ciò corrispondesse al vero in quanto questo era proprio il compito del responsabile dell'ufficio tecnico;
- che quando erano emerse le anomalie da lei poi riportate nella relazione, si era recata presso l'ufficio tecnico per chiedere conto di tali irregolarità e che in quella sede le era stato risposto che era stato acquisito quanto dichiarato dalla ditta;
- di confermare quanto detto a SIT e cioè che se tali incongruenze fossero state contestate fin dall'inizio, i lavori sarebbero stati bloccati;

All'epoca del terremoto nell'Emilia Cestari Marco rivestiva, e riveste tuttora, il ruolo di Capo Servizio della Protezione Civile del Comune di Finale Emilia. A partire dall' 1.10.2015 lavora anche per l'UCMAN (Unione Comuni Modenesi Area Nord), della quale fa parte anche il Comune di Finale Emilia. Escusso il 9.3.2017 ha riferito di conoscere GERRINI Giulio e Silvestri Giuseppe Fortunato: il primo poiché era il caposezione dei lavori pubblici e manutenzione e, il secondo, in quanto era stato nominato organo di valutazione dei capiservizio. Conosce anche la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. perché si era occupata della rimozione dei cosiddetti "campi" (le tendopoli in cui risiedevano i soggetti terremotati), dopo sei mesi dall'evento sismico. A proposito dell'opera di rimozione dei campi, aveva parlato con un suo collega della Protezione Civile di Mirandola, Giorgio Marchetti, al fine di ridurre al minimo la spesa necessaria per la suddetta rimozione. Costui gli aveva riferito dell'esistenza di una ditta, in quel momento non impegnata in alcun tipo di lavoro, che avrebbe potuto occuparsi della rimozione a costi contenuti. La ditta indicatagli dal Marchetti si occupava effettivamente della rimozione del "campo 3", il campo posto in corrispondenza dello stadio comunale, con una spesa di complessivi 12.000 euro. Contattò quindi GERRINI Giulio per la rimozione dell'altro "campo 2", posizionato vicino al Centro Operativo Comunale (COC), dicendogli che sarebbe stato corretto affidare anche i lavori relativi a quel campo alla medesima ditta che aveva eseguito i lavori nel "campo 3", poiché aveva lavorato bene e per una cifra congrua. Il giorno seguente a questa telefonata, tuttavia, il GERRINI gli aveva riferito che avrebbe mandato la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. "*...per cui io non dissi più niente, perché altrimenti per me era coma essere messo con le spalle al muro, come anche tanti altri*". In altri termini, sarebbe andato contro GERRINI con il rischio che "*ti potevano togliere ... l'indennità di capo servizio, ti potevano mettere a fare un altro lavoro; ti facevano del mobbing*".
Il teste ha poi riferito di avere udito una conversazione intercorsa fra GERRINI e Silvestri. In quel momento si trovava all'interno del COC – una struttura a capannone dove era presente

una piccola saletta per le riunioni fra i "capi campo" – insieme al collega informatico Davide Cavallari. Silvestri diceva a GERRINI che avrebbe dovuto spacchettare un certo appalto del valore di 80.000 euro, il quale avrebbe dovuto "*essere tenuto sotto ai 40.000 euro*", in modo da potere procedere all'affidamento diretto ad una ditta creata dal figlio di BIANCHINI e della quale Silvestri (ma il teste non è sicuro di questo dato) era divenuto Presidente. Silvestri diceva che GERRINI avrebbe dovuto comportarsi come si era già comportato per il castello, spacchettando, appunto, gli appalti in modo da affidarli con la procedura dell'affidamento diretto. Il riferimento ai lavori di rimozione delle macerie del castello era fatto nel senso che anche per il futuro il *modus operandi* avrebbe dovuto essere il medesimo: anche per il futuro si sarebbe dovuto fare ricorso a spacchettamenti, che nella conversazione si evinceva avrebbero dovuto andare a vantaggio della ditta del figlio di BIANCHINI Augusto, poiché nel frattempo la ditta di BIANCHINI Augusto era stata esclusa dalla *White List*.
Durante il corso della conversazione fra GERRINI e Silvestri era uscito dal capannone in tre occasioni (perché era "schifato" da quanto udito), mentre Cavallari era rimasto sempre all'interno. Aveva sentito Silvestri riferire a GERRINI di non preoccuparsi perché in serata si sarebbe recato in Prefettura a Milano e il giorno seguente si sarebbe visto con Ventura in Prefettura a Modena e così sarebbero riusciti a "*risolvere tutto*". Tre o quattro giorno dopo avere udito questa conversazione, aveva deciso di andare dal Sindaco, Fernando Ferioli, riferendogli tutto quanto aveva sentito. Il Sindaco gli aveva risposto: "*Ma GERRINI, sai, è fatto così, per cui...*". Disse al Ferioli che il discorso fra GERRINI e Silvestri era stato sentito anche da Davide Cavallari, il quale, a differenza sua, aveva ascoltato tutto quanto era intercorso fra i due.
Si recò spontaneamente dei Carabinieri, in data 27 Febbraio 2015, per riferire della conversazione e del colloquio avuto con il Sindaco.
Interrogato dalla difesa BIANCHINI il testimone ha precisato che nella conversazione ascoltata tra GERRINI e Silvestri i due parlavano di un lavoro di asfalto del viale del cimitero e dello spacchettamento di un appalto del valore di 80.000 euro in due appalti del valore di 40.000 euro, effettuato per il castello delle Rocche. Ha precisato di non avere fatto segnalazioni scritte o esposti scritti perché altrimenti "*lo avrebbero messo sotto il muro*" e di essersi rivolto al Sindaco perché Autorità comunale di Protezione Civile. Ha quindi riferito di essere stato sottoposto a due procedimenti disciplinari: uno tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, conclusosi con la sanzione del richiamo verbale (mancato rispetto del termine del procedimento); l'altro in relazione ad una e-mail inviata all'Assessore Poletti Lisa ritenuta dalla donna lesiva della sua dignità, conclusosi con proscioglimento.

Cavallari Davide è un dipendente comunale, impegnato nei servizi di informatica e di segreteria, dall'anno 1990. Escusso il 9.3.2017 ha riferito che negli anni 2012-2013, a causa dell'evento sismico, si occupava principalmente di informatica, poiché doveva mettere in funzione i computer della nuova sede del Comune, spostata a causa del terremoto. Conosce di vista Giuseppe Silvestri che già prima dell'avvenimento sismico rivestiva il ruolo di organismo interno di valutazione, ossia l'organo monocratico addetto alla valutazione dei responsabili.
Il teste ha confermato di avere ascoltato nel settembre del 2013 una conversazione intervenuta fra Silvestri e GERRINI avvenuta nel magazzino della Protezione Civile, situato in

corrispondenza di un ex istituto scolastico professionale, ossia *"una specie di capannoncino che aveva diversi ambienti, però totalmente comunicanti gli uni con gli altri ... non c'erano delle chiuse particolari"* (p. 66). Insieme a lui, in quella occasione, era presente anche Cestari Marco. La conversazione aveva riguardato, ad un certo punto, lavori anche se non ricorda quali nello specifico: *"Mi ricordo che la questione mi è rimasta impressa, perché a un certo punto diceva, sostanzialmente, parlando di una ditta, che bisognava aiutarla. Allora ci siamo guardati in faccia io e il Cestari e ho detto: Ma cosa sta dicendo? Poi il mio ricordo finisce lì, perché magari dopo sono stato chiamato anche da altre parti"* . Era Silvestri a parlare, mentre GERRINI non diceva praticamente nulla. L'impresa cui si riferiva il Silvestri (ossia quella che doveva essere "aiutata"), era la ditta BIANCHINI.
Infatti, Silvestri diceva che doveva andare a Milano e a Modena per la questione della *White List*: quest'ultimo riferimento gli aveva fatto dedurre che i due si riferissero alla ditta BIANCHINI COSTRUZIONI avendo saputo che la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa, appunto, dalla *White List*.

Minozzi Rosemma ricopre l'incarico di istruttore direttivo tecnico, nella sua qualità di geometra, presso il Comune di Finale Emilia. Nel periodo seguente al terremoto ricopriva anche il ruolo di vicario dell'ufficio dei lavori pubblici, diretto da GERRINI. Questo incarico non era tuttavia mai stato formalizzato con un atto scritto anche perché il capo ufficio era sempre effettivamente presente.
Sentita all'udienza del 9.3.2017 ha riferito di conoscere la famiglia BIANCHINI da quando era stata assunta dal Comune, poiché era una famiglia "presente" presso gli uffici del Comune, soprattutto nella persona di BIANCHINI Augusto. Negli anni dal 2009 al 2011, ed anche successivamente al terremoto, non vedeva più così frequentemente il BIANCHINI Augusto, che si recava negli uffici comunali solo una volta o due. Fra BIANCHINI Augusto e GERRINI Giulio intercorreva un rapporto di conoscenza e lavorativo.
Nel marzo o nel maggio del 2014 aveva chiesto di cambiare ufficio, poiché, secondo la sua opinione, l'organico non era sufficiente per far fronte a tutti i lavori da seguire. In realtà aveva già avuto in precedenza un confronto con GERRINI in ordine alla gestione dell'ufficio. Ed invero, nel febbraio del 2013 una dipendente del Comune di Finale Emilia, che si occupava delle gare e dei contratti era stata trasferita presso un altro Comune; a seguito di tale trasferimento aveva manifestato al GERRINI la sua convinzione che, stante la mole di lavori di messa in sicurezza previsti per l'anno 2013, l'organico dell'ufficio fosse insufficiente, sostenendo in particolare che il Comune di Finale Emilia non avrebbe potuto fare gare di appalto. La sua convinzione era che l'ufficio cui era preposta non avesse proprio le competenze per occuparsi delle gare, nonostante GERRINI avesse assunto questo compito.
Nonostante questo screzio avuto con il GERRINI, aveva continuato a lavorare nel medesimo ufficio, anche se un "po' isolata".
Aveva riferito le riserve espresse al GERRINI circa l'insufficienza dell'organico anche al Sindaco Ferioli e al Maresciallo dei Carabinieri di Finale Emilia, chiedendo al contempo di essere trasferita dall'ufficio lavori pubblici al differente ufficio ambiente. A tale richiesta, il Sindaco Ferioli aveva dato risposta negativa, dicendole che il GERRINI gli aveva detto di avere bisogno di lei alle manutenzioni. Di fronte alle riserve circa l'insufficienza di personale, il Sindaco le aveva risposto di non poterci fare nulla.

Il Comune di Finale Emilia aveva appaltato i lavori del Lotto 16EST, relativo ad un'urbanizzazione. I lavori in quel Lotto procedevano bene e non vi erano problemi. GERRINI sosteneva che gli operai impiegati in questa opera di urbanizzazione erano bravissimi, perché lavoravano al fine di ultimare la costruzione della scuola in tempo per l'inizio delle lezioni scolastiche.
Personalmente non aveva avuto alcun ruolo in relazione ai lavori relativi al diverso Lotto di urbanizzazione 3 EMT, soprattutto in ragione della discussione avuta con il GERRINI, pur sapendo che la società Lami, vincitrice della gara relativa a detto Lotto, aveva avuto problemi per l'iscrizione alla *White List*.
Quando si seppe della esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla *White List* il fatto venne commentato in ufficio, soprattutto dalle impiegate che si occupavano delle liquidazioni o dei pagamenti che interessavano quella impresa.
Quanto alla IOS la testimone ha ricorda che fu lei personalmente, su indicazione di GERRINI, a chiedere preventivi alla predetta società, e ad altre due ditte (una delle quali la Zaniboni) per la demolizione del campo da tennis.
Seppe solo dopo l'affidamento dei lavori alla IOS che questa era di BIANCHINI Alessandro che conosce molto bene come gli altri figli dei BIANCHINI.

Gavioli Amedea è impiegata amministrativa presso il Comune di Finale Emilia a partire dal 1988, dapprima nell'ufficio edilizia pubblica e, successivamente, a seguito della fusione dei due settori (edilizia pubblica e lavori pubblici), nei lavori pubblici. La teste ha spiegato (udienza 9.3.2017) che, dopo il sisma, si occupava di *"impegni di spesa per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del Comune; poi la liquidazione di tutte le fatture (il 90%, perché sono stata anche in ferie) della manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi appalti, opere pubbliche"*. I pagamenti venivano effettuati dopo la ricezione di fatture recanti il certificato di pagamento, provenienti dal responsabile a ciò competente. Nel periodo post sisma, costoro erano GERRINI, Toselli e Minozzi.
In particolare, Giulio GERRINI rivestiva il ruolo di RUP, Responsabile Unico del Procedimento: egli era il responsabile che seguiva ogni opera, si occupava della progettazione e della direzione, nonché della regolare esecuzione e dello stato finale, in base a quanto stabilito nella normativa vigente all'epoca dei fatti. Nella sua attività di liquidatrice, non sempre aveva ricevuto il certificato di pagamento, ma GERRINI, capo dell'ufficio, le diceva di liquidare comunque, perché *"andava bene così."* Dopo il sisma, il suo ufficio lavorava intensamente poiché Vasco Errani aveva detto loro che tutti i lavori eseguiti entro il 13.12.2013 avrebbero dovuto essere liquidati, con conseguente pagamento delle imprese e dei professionisti esterni. Per quanto a sua conoscenza i rapporti fra GERRINI e BIANCHINI Augusto erano rapporti di lavoro uguali a quelli intrattenuti dal GERRINI con altre ditte del settore. La ditta di BIANCHINI vinceva più gare d'appalto rispetto alle altre imprese e vi erano numerose fatture per lavori svolti dalla ditta di BIANCHINI. Altro non sa anche perché non si occupava delle gare d'appalto.
Ricorda di un pagamento da lei effettuato, firmato da GERRINI, in cui il denaro veniva versato non soltanto alla ditta appaltatrice – pensa si trattasse della Lami – ma anche alla ditta di BIANCHINI, pur non essendo quest'ultima soggetto appaltatore. Alla fine di luglio 2013,

aveva visto una determina di impegno di spesa, fatta da una sua collega riferita ad una ditta che non conosceva, la IOS. Rimase sorpresa dal fatto che venissero affidati lavori alla IOS, poiché, secondo lei, non aveva i requisiti stabiliti dall'art. 38 dell'allora vigente Codice Appalti. In alcune occasioni, GERRINI, insieme all'architetto Covic, redigeva i progetti per poi fare i bandi di gara; ciò avveniva sicuramente per le urbanizzazioni.
Nell'Agosto 2014 alla ditta Lami erano stati pagati 5 SAL; la Lami era uscita dalla *White List* nel corso di quella estate ma il GERRINI le aveva detto di fare una determina, con cui la quota dei lavori non eseguiti veniva affidata alla ditta ZANIBONI, terza classificata nell'originaria gara d'appalto, dal momento che la seconda ditta classificata, CCC, non aveva possibilità di eseguire lavori. In queste stesse circostanze, GERRINI le aveva riferito verbalmente di non pagare 60.000 euro alla Lami, poiché tale somma era stata accumulata come penale. L'urgenza di pagare era legata alla percezione di fondi provenienti dall'UE; di conseguenza accadeva che lavori realizzati venissero liquidati, con tutta la contabilità e i contratti necessari, successivamente alla scadenza. Questo *modus operandi* era autorizzato da GERRINI.

Nel periodo successivo al sisma, Grandi Morena era impiegata amministrativa presso l'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia; il dirigente di tale ufficio era Giulio GERRINI.
Sentita, anch'essa, all'udienza del 9.3.2017, ha riferito dei rapporti fra il GERRINI e la BIANCHINI COSTRUZIONI. Quest'ultima era una ditta che lavorava per il Comune di Finale Emilia, sia prima che dopo il terremoto. A quell'epoca non vi era nulla che potesse fare credere che esistesse un rapporto privilegiato o, comunque, particolare fra il GERRINI e i BIANCHINI, tale per cui la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI ricevesse appalti in misura notevole e superiore alla norma. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti sull'ammissibilità delle domande presentate da parte delle ditte partecipatrici a gare d'appalto era affidata al GERRINI che, ha sottolineato la teste, non aveva mai verificato l'effettiva presenza dell'iscrizione alla *White List* o, quantomeno, se lo aveva fatto non lo aveva mai riferito agli impiegati dell'ufficio.

In dibattimento è stata escussa anche Mantovani Monica, all'epoca dei fatti segretario comunale del comune di Finale Emilia, attualmente vicesegretario e responsabile dell'area affari generali e legale del Comune di Finale Emilia (cfr. udienza 9.3.2017).
Nel periodo post sisma, si occupava principalmente della stipula dei contratti che derivavano dai lavori pubblici, avendone la competenza in quanto responsabile dell'ufficio contratti. In particolare, dovendo redigere contratti, le occorreva la documentazione relativa alle ditte affidatarie dei lavori. La testimone ricorda di avere avuto numerosissimi problemi, non solo con la impresa BIANCHINI, proprio in relazione alla ricezione di tale documentazione: *"Il primo contratto che ho fatto, credo fosse quello con la ditta BIANCHINI per le opere di urbanizzazione delle nuove scuole. Abbiamo aperto le scuole nuove nell'ottobre del 2012 e ricordo che il contratto fu stipulato alla fine dell'anno, dopo richieste varie di documentazione"*. Aveva inoltrato tali richieste, sia verbalmente che tramite e-mail, al GERRINI – con il quale non aveva, invero, un buon rapporto – oppure all'ufficio di quest'ultimo. A suo dire, la mancanza di risposte poteva giustificarsi nei primi mesi dopo il terremoto, data la situazione emergenziale, ma non nel periodo successivo. In un'occasione

parlò direttamente con GERRINI dei ritardi nella ricezione della documentazione da lei sollecitata, il quale le rispose che alcuni contratti *"venivano in secondo piano, molto dopo, però lui doveva fare, doveva fare i lavori"*. Gli addetti all'ufficio tecnico – al cui capo era GERRINI– avevano sempre il GERRINI quale ultimo referente, anche per quanto concerneva l'invio della documentazione.

GERRINI tra il 1999 e il 2002 aveva svolto il suo lavoro part-time perché aveva delle attività collaborative esterne. Seppe, in via indiretta da voci in circolazione, che fra queste collaborazioni esterne figurava anche un rapporto con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Vere o meno che fossero queste "dicerie", pareva evidente che vi potesse essere un conflitto di interessi, perché la ditta di BIANCHINI aveva lavorato per molti anni, e lavorava, per il Comune di Finale Emilia, anche quando GERRINI era rientrato a pieno servizio, anche prima del terremoto.

Con l'entrata in vigore della normativa del 2013, aveva proceduto ad un controllo e monitoraggio "a tappeto" dei contratti da lei stipulati e predisposti – non limitandosi più ad un controllo a campione. Entro il 30.6.2014, aveva predisposto uno schema (esibito in aula dal PM) con tutti i contratti, per procedere a tutti i controlli e le verifiche necessarie e per tenerli monitorati. Mentre procedeva al monitoraggio dei contratti, faceva anche le verifiche relative all'iscrizione alla *White List*, anche con riferimento a lavori già ultimati. Sempre nel corso di tale attività di monitoraggio, aveva riscontrato criticità anche con riferimento alle modalità di affidamento degli appalti, rilevando che spesso vi erano importi superiori ai 40.000 euro affidati senza procedura ad evidenza pubblica, oppure in corso d'opera vi erano state varianti che superavano la percentuale prevista dalla normativa e che spesso superavano anche l'importo iniziale. Aveva pertanto inoltrato una relazione alla Corte dei Conti (mostrata alla teste). Alla fine di Giugno 2013 il Sindaco le aveva chiesto – con una richiesta di consulenza non vincolante tramite e-mail – se, secondo lei, era fattibile ed accettabile la cessione del credito, vantato nei confronti del Comune di Finale Emilia per un contratto non ancora stipulato ma in parte eseguito, da parte della ditta Lami alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

A questo proposito, dopo avere appreso dai quotidiani la notizia che la BIANCHINI era stata esclusa dalla *White List*, aveva scritto al Sindaco dicendogli di non accettare la cessione del credito. Aveva inviato una prima e-mail al Sindaco in data 25 Giugno, pochi giorni dopo avere appreso dell'esclusione di BIANCHINI dalla *White List*, ed una seconda in data 1 Luglio, nella quale aveva scritto che non era opportuno accettare la cessione del credito, in quanto non erano stati verificati i requisiti per il subappalto e le modalità dello stesso, il contratto con la ditta LAMI non era stato ancora stipulato, la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa dalla *White List* e non si conosceva la situazione della LAMI con riferimento alla stessa *White List* (se era iscritta o meno). In questa situazione, GERRINI aveva autorizzato il subappalto, con una sua determina, per un valore di 270.000 euro oltre IVA, dei lavori subappaltati alla BIANCHINI, mentre il relativo atto notarile prevedeva fino a 340.000 euro oltre Iva. GERRINI aveva attestato - almeno così le dissero - che i lavori sub appaltati erano stati realizzati dalla BIANCHINI. La cessione del credito veniva poi approvata, con delibera del consiglio comunale, essendovi il parere tecnico di GERRINI e quello contabile della Benevelli, mentre il parere tecnico del suo ufficio non era vincolante. Al di là delle notizie apprese dai quotidiani, era venuta a conoscenza dell'interdittiva prefettizia nei confronti della BIANCHINI il 23 o 24 Giugno, poiché i provvedimenti di questo tipo arrivavano nel suo

ufficio di segreteria. All'interdittiva non erano seguite verifiche da parte del Comune su altre ditte o persone fisiche indicate nel provvedimento come aventi contatti con la BIANCHINI. L'esclusione dalla *White List* comportava che l'amministrazione trattenesse il 5% del pagamento dovuto alla ditta esclusa, per lavori non ancora completati. La decisione della Giunta di approvare la cessione del credito era forse determinata, a dire della teste, dalle richieste di pagamento provenienti dalla ditta BIANCHINI, oltre che dall'appoggio che GERRINI dava alla stessa affinché venisse pagata. La decisione del GERRINI di appoggiare BIANCHINI derivava forse dal fatto che i lavori erano terminati prima delle esclusione dalla *White List*, ovvero, forse, dal fatto che non pagare la BIANCHINI avrebbe determinato l'arresto di altri lavori.

Covic Sanja, escussa all'udienza del 9.3.2017 ha lavorato nella sua qualità di architetto presso l'ufficio tecnico del Comune di Finale Emilia anche nel periodo successivo al terremoto. Del suo ufficio il responsabile era GERRINI Giulio. In particolare, si occupava della progettazione grafica come collaboratrice del GERRINI, il quale predisponeva la documentazione dattiloscritta (relazioni, capitolato sociale d'appalto, computo metrico, ecc...). Nel 2012 lavorava con un contratto CO.CO.CO. della durata di un anno, con scadenza al 31.12.2012. Dopo tale scadenza, era divenuta Manpower, per la durata di un ulteriore anno. Si occupava, con riferimento al Lotto 16 EST, di progettazione grafica, preliminare ed esecutiva.
Con riguardo all'urbanizzazione, non vi erano ausili esterni, mentre per altri lavori, per i progetti preliminari, aveva l'appoggio di professionisti esterni, come era accaduto per il teatro sociale di Finale Emilia, il cui progetto preliminare era stato eseguito dall'Ing. Caruso. GERRINI le aveva detto di firmare tale progetto, poiché era necessaria la firma di un architetto. Sapeva dell'esistenza di un incentivo proporzionato ai progetti e ai ruoli esecutivi, ma non conosceva in quale modo veniva fatta la ripartizione all'interno dell'ufficio, poiché ciò era compito del responsabile dell'ufficio. Nel 2013 era fra coloro che fruivano di questo incentivo anche se nell'ufficio vi erano malumori circa i criteri di ripartizione. Nel periodo compreso tra il Maggio 2012 e il Dicembre 2013 aveva redatto almeno una ventina di progetti
Era stata altresì incaricata dal responsabile dell'ufficio di redigere dei SAL, la cui redazione era stata fatta in maniera "postuma", ossia dopo il pagamento delle fatture e, comunque, dopo il cosiddetto "*as built*": si faceva un rilievo delle opere fatte, i cui risultati venivano confrontati con i dati forniti dalle imprese. In altri termini, anche i SAL "postumi", redatti "ora per allora", erano predisposti sulla base di verifiche e rilievi, con le suddette modalità dell'"*as built*". A tale scopo aveva fatto un rilievo per 5 SAL.

2.3.17. La testimonianza dell'Ing. Caruso Giuseppe e del Geom. Rocca Tiziano

Tra le persone che hanno avuto una partecipazione diretta alle vicende oggetto della imputazione vi è anche Caruso Giuseppe, escusso il 9.3.2017.
Egli è titolare della AZ s.r.l., Consulting Commercial Engeenering, società che esercita attività di ingegneria. A partire dal 2011, aveva intrattenuto rapporti professionali con la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. che gli aveva chiesto se potesse seguire alcuni cantieri – zona Padova e Milano – a lei aggiudicati.

Aveva seguito anche alcuni interventi connessi al sisma: in particolare, BIANCHINI Augusto gli aveva chiesto di rapportarsi con alcuni Comuni – nella specie, Mirandola, Finale Emilia e Novi di Modena – colpiti dal terremoto, in qualità di tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI.

In relazione all'intervento su una palazzina in Viale Trento e Trieste a Finale Emilia, aveva seguito i lavori, facendo una valutazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza, "come fosse tecnico" della BIANCHINI COSTRUZIONI. In relazione a tale intervento, aveva concorso alla redazione della scheda AEDES – chiamata anche Allegato 3: *"Sicuramente ho predisposto una bozza, che ho trasmesso poi all'amministrazione comunale, nella fattispecie al geometra GERRINI, per quanto riguardava una valutazione di costi che potevano essere da sostenersi per mettere in sicurezza il secondo intervento ...".*

Più nel dettaglio: i lavori riguardavano due distinti edifici; in relazione ad uno dei due, aveva redatto l'Allegato 3 ed aveva seguito l'effettiva messa in sicurezza eseguita dalla BIANCHINI COSTRUZIONI mediante parziale demolizione; in relazione all'altro edificio, invece, aveva predisposto, su incarico della BIANCHINI, una stima delle opere da eseguire, poi non saputone i successivi sviluppi. In occasione della redazione dell'Allegato 3 aveva avuto rapporti con il GERRINI con il quale aveva fatto un sopralluogo preliminare per individuare la consistenza del bene. Si era anche occupato del Lotto 16 EST: tale Lotto si riferiva alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei. Era stato incaricato dal BIANCHINI di predisporre gli elaborati a corredo della proposta tecnico-economica che la BIANCHINI COSTRUZIONI intendeva presentare al Comune nell'ambito della procedura di gara indetta per l'aggiudicazione dei lavori nel Lotto in discorso (Lotto 16 EST).

Aveva ricevuto dal GERRINI l'incarico di sviluppare la valutazione di vulnerabilità sismica e la progettazione preliminare strutturale relativamente al teatro di Finale Emilia, poiché nessuno nell'ufficio di GERRINI aveva tali competenze. Il compenso ricevuto per tale lavoro era scarso *"Quindi in questo senso ho fatto un'attività oltre quello che era il compenso"*.

Sui progetti apponeva la propria firma. Oltre alla sua era apposto il gruppo firma in cui figurava anche il nome di GERRINI. In particolare, con riferimento alla relazione di sintesi del progetto preliminare per le scuole elementari di Finale Emilia, oltre alla propria firma era apposta anche quella del GERRINI, quale responsabile. Questa relazione veniva poi condivisa tra lui e GERRINI attraverso una cartella in Google Drive.

Ricevette quindi incarichi professionali in relazione al cimitero di Massa Finalese ed al teatro di Finale Emilia, nel periodo 2013-2014. L'importo complessivo per il teatro era di 20.000 euro, mentre quello relativo al cimitero, poteva aggirarsi, forse, intorno ai 20-24.000 euro.

Conobbe BOLOGNINO Michele presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, insieme al fratello BOLOGNINO Sergio, nel momento delle presentazioni. I due fratelli BOLOGNINO arrivavano presso la BIANCHINI COSTRUZIONI guidando due BMW X6. L'incontro avvenne nell'immediatezza del terremoto. In quella occasione, i fratelli BOLOGNINO erano venuti ad acquisire alcuni computi metrici per effettuare delle valutazioni su alcuni lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia. Dopo questo incontro aveva ***effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che questi era gravato da reati di tipo mafioso.***

Comunicò, dunque, quanto scoperto a BIANCHINI Augusto, dicendogli altresì di ritenere

sconveniente avere frequentazioni con persone di quel tipo e rifiutandosi di diventare capocantiere del cimitero di Finale Emilia. In quel momento BIANCHINI Augusto non ebbe particolari reazioni: anche se non gli era sembrato che fosse a conoscenza di quanto riferitogli; non disse nulla, prendendo la cosa in maniera molto superficiale. Delle notizie apprese sui BOLOGNINO riferì anche a GERRINI nel 2014, dopo che era diventata pubblica la notizia che BIANCHINI era stato escluso dalla *White List*. Dopo il primo incontro con i BOLOGNINO, non li aveva più rivisti, ma aveva soltanto "incrociato" una volta sola BOLOGNINO Michele, sempre presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, insieme ad alcuni operai.

Pare opportuno riportare lo stralcio del verbale per la sua rilevanza anche su altri temi del processo (cfr., in specie, Capi 90, 4):

"... P. M. — Senta, lei conosce BOLOGNINO Michele? Ha avuto modo di incontrarlo mai presso i cantieri della BIANCHINI?; DICH CARUSO G. - Nei cantieri no. L 'ho conosciuto presso la sede della BIANCHINI... omissis... Ci siamo presentati, perché eravamo lì contestualmente... omissis... Era con delle altre persone. Ricordo lui e ricordo il fratello Sergio.; P. M. - Si ricorda con che macchina sopraggiunsero?; DICH. CARUSO G. - Con due BMW X6. ; P. M. - Il senso della loro presenza? Intanto, se può situarlo temporalmente, questo fatto. ; DICH. CARUSO G. -Il terremoto è 20-29 maggio; penso che sia stato o giugno o luglio, però nell'immediatezza del terremoto... Sì. Erano venuti per acquisire dei computi metrici per fare delle valutazioni su dei lavori... omissis... Cimitero di Finale Emilia... omissis,.. P. M. - Lei ha poi avuto modo di rivederli, di avere informazioni su costoro?: DICH. CARUSO G. - Sì. Le informazioni, le ho cercate. BOLOGNINO Michele imprenditore, quando sono tornato in ufficio ho fatto una ricerca e ho trovato un'informativa della Prefettura di Reggio Emilia su BOLOGNINO Michele, che era gravato da reati di tipo mafioso; P. M. - Se lei riesce a spiegarci che tipo di percezione ebbe tanto da andare a fare una ricerca su Google. Perché, giustamente, spesso si dice che non si deve fare il certificato penale, ma in realtà il certificato penale che può fare il cittadino moderno è andare a vedere su Google.; DICH. CARUSO G. - Di solito sono curioso di capire chi sono gli imprenditori con i quali... e siccome i sistemi informatici oggi ti consentono di sapere tutto sul... "tutto "... notizie. Ero stato colpito dalla presenza di queste due persone. Io sono di origine siciliana e mi hanno colpito, perché per chi ha un certo tipo di cultura colpiscono, e allora ho avuto la curiosità di guardarci. ; P. M. - E lei poi ha avuto modo di riferire questa sua consapevolezza acquisita in internet ai BIANCHINI?; DICH. CARUSO G. - Sì, a Augusto... . Gli dissi che non ritenevo.., ritenevo sconveniente avere frequentazioni con questo tipo di persone. ; P. M. - Per lui o per lei?; DICH. CARUSO G. Per lui sicuramente, io, frequentazioni, nonne avevo. Dissi che non avrei seguito, nel caso avessero preso il cantiere di Finale Emilia, non avrei gestito quel cantiere. : P. M. - BIANCHINI le disse qualcosa?: DICH. CARUSO G. -No.., omissis... La prese in maniera molto superficiale.; P. - Ma le sembrò che fosse a conoscenza del fatto o fu un 'informazione che ebbe da lei?; DICH. CARUSO G. - No, non mi sembrava che fosse a conoscenza. Mi ha dato la sensazione di una valutazione molto superficiale. ; P. M. - Lei ha avuto modo di parlare di questa vicenda anche con GERRINI?; DICH. CARUSO G. - Nel 2014penso di sì. Successivamente, in un viaggio che abbiamo fatto a Bologna per andare a parlare del teatro, ebbi modo di dire che avevo,.. Era ormai nelle cronache il fatto che la BIANCHINI era entrata nella Black List e che i motivi erano legati alla presenza

presso il cantiere di Finale Emilia di BOLOGNINO Michele, ebbi modo di dirgli; Guarda che quella frequentazione effettivamente si è manifestata come del tutto sconveniente. ...omissis... P. M. Lei adesso la chiama "sfortuna", "sciagura"; lei tuttavia ricorda di aver messo in guardia, comunque di aver rappresentato a BIANCHINI...; DICH. CARUSO G. - Sì, gliel'ho rappresentato.; P. M. - E di essersi rifiutato di far da capocantiere lì.; DICH. CARUSO G. - Sì, di seguire il cantiere. ; P. M. - Quindi lei, sciagure, non ne ha avute, ma ha tenuto una condotta diversa.; DICH. CARUSO G - Sì , P. M - Mi scusi, poiché i BOLOGNINO che lei ha conosciuto sono due, mi pare che lei abbia acquisito informazioni su uno dei due.; DICH. CARUSO G. - Non c'era scritto niente su Sergio BOLOGNINO. Su BOLOGNINO Michele c'era l'informativa della Prefettura. ; P. M. - Lei ci ha avuto più a che fare, con costoro? Ha avuto modo di rivederli?; DICH. CARUSO G No. No. Può darsi che li abbia incrociati un paio di volte. Oltre la prima volta che li ho conosciuti, li ho incrociati un'altra volta. Non Sergio, però, solamente Michele, sempre presso la BIANCHINI... omissis... C'erano degli operai. C'erano tanti operai, in quel periodo là era pieno di operai che non erano in organico stabile, ordinario della BIANCHINI, perché, per far fronte alle richieste di interventi, che erano pressanti, la BIANCHINI assunse delle altre persone. Mi ricordo che c'era molto movimento di personale... ").

Altro soggetto in qualche modo coinvolto nella vicenda è il geometra Rocca Tiziano (udienza 4.4.2017). Egli ebbe rapporti con la BIANCHINI COSTRUZIONI nel 2012, in particolare dirigendo come geometra e tecnico di cantiere i lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 16 EST di Finale Emilia. Entrò in contatto con la BIANCHINI COSTRUZIONI tramite l'ingegner Caruso, il quale verso giugno/luglio 2012 gli riferì che l'impresa BIANCHINI stava cercando un tecnico che avesse esperienza sia nei lavori edili sia nelle infrastrutture. All'interno della società BIANCHINI COSTRUZIONI, Rocca Tiziano intratteneva rapporti con BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro che si era dimostrato un interlocutore capace, che si faceva carico di tutte le necessità dei vari tecnici di cantiere e coordinava le varie esigenze distribuendo il personale e i mezzi tra i vari cantieri.
Quando iniziò a collaborare con la BIANCHINI COSTRUZIONI, occorreva impostare il cantiere, dare le direttive ai dipendenti e agli operai della ditta e collaborare con l'ufficio ordini per procurarsi i materiali necessari nel cantiere. In relazione a quest'ultimo aspetto doveva comunicare a BIANCHINI Alessandro o a BIANCHINI Augusto i materiali necessari; il tecnico dell'ufficio ordini provvedeva a contattare i fornitori. L'indicazione dei fornitori da contattare era fatta da BIANCHINI.
Rocca ha confermato inoltre che il suo compito era quello di capocantiere limitatamente al cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, dove la BIANCHINI stava già lavorando anche per la realizzazione degli edifici scolastici per conto delle CMC di Ravenna, che aveva affidato il lavoro alla BIANCHINI in sub appalto. Il tecnico di cantiere che seguiva i lavori relativi alla costruzione degli uffici scolastici per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI non era lui, ma Ricci Roberto. Ricorda il nome di ALLELUIA Lauro, specificando di conoscerlo anche se lavorava prevalentemente nel cantiere degli edifici principali e solo raramente nel cantiere dell'urbanizzazione. Era un operaio con maggiori qualifiche rispetto agli altri e aveva il compito di "capo squadra". Rocca ebbe modo di lavorare con ALLELUIA Lauro e con la sua squadra di operai nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, che era un

cantiere già iniziato prima del terremoto e che era stato sospeso e poi ripreso alla fine del 2012.
Con riguardo ai suoi lavori a Finale Emilia, il teste ha spiegato che inizialmente BIANCHINI Augusto lo contattò per collaborare nel cantiere delle opere di urbanizzazione del lotto 16 EST ma poi, una volta terminato il cantiere dell'urbanizzazione verso novembre/dicembre, BIANCHINI gli chiese di seguire anche i lavori del cimitero. Accettò questa seconda collaborazione, sempre in qualità di tecnico di cantiere e geometra. Tra gli operai della squadra di ALLELUIA che lavorarono nel cantiere del cimitero vi erano Colosimo Salvatore, Perrotta Pietro e Procopio Giovanni. Lauro arrivava in cantiere guidando il furgoncino con a bordo questi operai, probabilmente perché gli stessi arrivavano tutti dallo stesso paese (cfr. capo 90). I lavori del cimitero di Finale Emilia comunque non si conclusero perché la BIANCHINI COSTRUZIONI ricevette l'interdittiva prima della conclusione degli stessi.

Tornando al capo 189, Rocca ha riferito di aver avuto modo di conoscere GERRINI durante il suo periodo di collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI perché lo stesso era il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Finale Emilia e, quindi, era spesso nel cantiere e veniva frequentemente chiamato quando si presentavano problemi di qualsiasi tipo, dal momento che lo stesso ricopriva anche la carica di direttore dei lavori. Si interfacciava con GERRINI per entrambi i cantieri perché egli era il direttore dei lavori sia nel cantiere delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 16 EST sia nel cantiere del cimitero.
Per quanto riguarda, invece, il resoconto dei lavori e lo stato avanzamento lavori, si rapportava con BIANCHINI Augusto e con BIANCHINI Alessandro. Ogni giorno, dopo il lavoro nel cantiere, si recava presso la ditta BIANCHINI a San Felice sul Panaro e svolgeva la programmazione dei vari cantieri e delle varie attività del giorno seguente. Doveva interagire con BIANCHINI Alessandro e comunicargli cosa gli sarebbe servito nel cantiere il giorno successivo in modo da garantire il coordinamento con gli altri cantieri.

Suo compito era anche quello di redigere lo stato avanzamento lavori e tenere la contabilità e consegnarla alla direzione dei lavori, che la controllava e poi produceva lo stato avanzamento lavori sulla base dei conti e delle misure da lui presentate.
Sulla conversazione intercettazione captata fra lui e BIANCHINI (prog. 663 RIT 2571/2012) il teste ha spiegato che non si trattava di far tornare i conti ma, piuttosto, di un problema relativo al ferro, che doveva essere contabilizzato a peso; il cantiere del cimitero era stato gestito in precedenza da altre persone e, quindi, non aveva a disposizione le precedenti bolle di fornitura del ferro e non sapeva come quantificarlo nel SAL.. Non avendo i documenti, poteva solo ipotizzare la quantità di ferro utilizzata dalla ditta precedente. Il teste ha poi chiarito che l'importo del SAL dipende dal contratto; in quel caso l'azienda doveva presentare lo stato avanzamento lavori e chiedere l'acconto dopo aver raggiunto la somma di 100.000 euro perché così era stabilito in quello specifico contratto. Sempre con riguardo alla conversazione telefonica citata il teste ha spiegato che in casi analoghi l'impresa deve redigere lo stato avanzamento lavori e presentarlo al Comune, il quale lo deve verificare, approvare e poi liquidare l'acconto. Tutte queste operazioni del Comune comportano che l'acconto venga versato dopo 20 giorni/un mese rispetto a quando viene redatto il SAL da parte della ditta e, quindi, in quel caso aveva fatto una stima delle spese che l'impresa

avrebbe sostenuto nel mese successivo in modo che quando il direttore dei lavori avesse liquidato l'importo del SAL questo fosse stato corrispondente alla spesa sostenuta dall'impresa nel momento della liquidazione dell'acconto e non in quello precedente di presentazione del SAL.
Quando l'ente saldò l'acconto del SAL, le opere inserite erano già state tutte ampiamente realizzate.

2.3.18. I testimoni della difesa: Silvestri Giuseppe Fortunato, Mestola Sandra e Toselli Massimiliano

All'udienza del 5.9.2017 sono stati sentiti i testimoni indotti dalla difesa BIANCHINI.
Tra questi, Silvestri Giuseppe Fortunato.
Conobbe Giulio GERRINI esclusivamente per il suo ruolo di membro del nucleo di valutazione di Finale Emilia, negando di essersi mai confrontato con lo stesso in ordine a lavori da affidare alla società IOS, di cui non si era mai occupato. Egli, infatti, era stato nominato Presidente della BIANCHINI COSTRUZIONI dopo le interdittive, ma non si era mai occupato anche della IOS. Ebbe, a suo dire, un unico colloquio con GERRINI relativo al suo incarico di membro del nucleo di Valutazione del Comune di Finale Emilia e non al suo successivo incarico di Presidente della BIANCHINI COSTRUZIONI. Pur sostenendo di non avere trattato della questione relativa alla IOS nel suo dialogo con GERRINI, così come invece riferito da Cestari, non ha escluso che nel dialogo si sia toccato l'argomento appalti di sfuggita.

Mestola Sandra è stata dipendente presso l'ufficio appalti e sub appalti della BIANCHINI COSTRUZIONI dal 2006 fino a gennaio 2014. Ha confermato che nel periodo post-sisma vi fu effettivamente un incremento dei lavori affidati alla BIANCHINI COSTRUZIONI e che, di conseguenza, la mole di lavoro aumentò anche nel suo ufficio proprio alla luce del fatto che dopo il terremoto la BIANCHINI vinse parecchi appalti relativi alla ricostruzione tra cui gli appalti di AIMAG, gli appalti a Finale Emilia e alcuni atri sub appalti importanti. Essa si relazionava maggiormente con Alessandro BIANCHINI che le indicava a quali gare partecipare. Circa i cantieri EST, la teste ha riferito che si trattò dell'urbanizzazione delle scuole di Finale Emilia e che si occupò di presentare i documenti per la partecipazione della gara che, ricorda, era al massimo ribasso. La gara era caratterizzata da urgenza perché le scuole dovevano essere presentate in autunno e la gara era stata bandita in estate. Le ditte vennero chiamate tramite invito; non ha invece ricordato se la BIANCHINI si era avvalsa in quella occasione di professionisti esterni per presentare l'opera.
Dopo l'interdittiva il lavoro diminuì e tutti i cantieri della BIANCHINI furono sospesi. Non ricorda se la BIANCHINI abbia mai partecipato ai lavori sulla Salerno-Reggio Calabria.

Toselli Massimiliano, architetto e direttore tecnico presso il comune di Finale Emilia fino al 2013 entrò in contatto con la BIANCHINI COSTRUZIONI perché si era aggiudicata lavori per il comune di Finale Emilia nel post terremoto. I suoi principali referenti erano il Sindaco Ferioli e il geometra GERRINI. Dopo il terremoto il suo lavoro venne stravolto: l'attività dell'amministrazione comunale era una sorta di maratona finalizzata a rispondere all'evento sismico al quale l'amministrazione era totalmente impreparata. Il ruolo di Giglio GERRINI

era quello di gestire e coordinare i lavori post sisma. In particolare, nei primi mesi il lavoro dell'amministrazione comunale era stato solo di mettere in sicurezza gli edifici e, poi, erano stati avviati i progetti di ristrutturazione in base a quanto previsto nell'allegato 3. La fase di progettazione e la fase di esecuzione degli appalti facevano tutte capo a GERRINI.

2.3.19. La perizia

Il quadro probatorio si è arricchito, in dibattimento, degli esiti della perizia disposta al fine di assumere una valutazione tecnica qualificata, fondata sull'esame di una corposissima mole di documenti (di natura amministrativa, tecnica e specialistica) in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in grado di fornire al Collegio utili elementi di valutazione in ordine alla eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di abuso d'ufficio contestato.

Con ordinanza del 9.3.2017 veniva quindi conferito un incarico peritale collegiale avente ad oggetto il seguente quesito:

"Letti gli atti e i documenti di causa (ivi comprese le intercettazioni telefoniche) acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria custodita presso strutture pubbliche e private, dica il perito se in relazione alle procedure di progettazione, affidamento e gestione degli appalti e dei cantieri di cui al capo di imputazione 189, siano ravvisabili irregolarità tecniche integranti violazioni di legge o di regolamento o altre anomalie comunque riconducibili a tali vizi tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli appalti.

Dica in particolare se il concreto procedimento di affidamento e di gestione degli appalti di cui alla vicenda descritta nel capo 189, in relazione alle caratteristiche degli stessi per natura delle opere, tempi e circostanze specifiche di svolgimento delle procedure di affidamento e di gestione e alle eventuali irregolarità e anomalie riscontrate, abbiano prodotto esiti difformi da quelli che sarebbero stati in caso di rituale svolgimento delle procedure.

Dica, altresì in particolare, alla luce dei dati di causa analizzati, se si siano verificate situazioni di conflitto di interesse codificate o altre situazioni di incompatibilità nello svolgimento di atti nell'interesse della P.A. da parte di soggetti pubblici investiti di poteri procedimentali

Dica, in caso positivo, quali imprese e quali soggetti abbiano tratto vantaggi non dovuti dalle riscontrate anomalie.
Quanto altro utile ai fini di giustizia."

All'esito del loro elaborato i periti hanno tratto le seguenti conclusioni:

Quesito n.1. Conclusioni

"Sulle 13 delle procedure analizzate sono risultate:
Anomalie e/o irregolarità in fase di aggiudicazione per tre procedure.

Anomalie e/o irregolarità in fase di esecuzione per quattro procedure. Si evidenzia in ogni caso che per nove procedure non è stato possibile valutare eventuali anomali per carenze documentali.

In merito alla procedura n. 1, "opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei (lotto 16 est)" si è rilevata una esigua tempistica di soli 6 giorni per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche. Nel breve termine di 6 giorni, soltanto la società BIANCHINI ha presentato un'offerta alla quale ha fatto seguito l'aggiudicazione dell'appalto per un importo pari a Euro 981.351,83, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio, finalizzato all'aggiudicazione, è stato subordinato alla presentazione di una serie di elaborati progettuali (planimetria esecutiva con geometrizzazione del tracciato, planimetria esecutiva architettonica e di arredo urbano con eventuali particolari costruttivi, planimetria esecutiva reti tecnologiche con eventuali particolari costruttivi, sezioni tipo, cronoprogramma dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, relazione tecnico generale e relazioni specifiche) difficilmente sviluppabili nel termine di 6 giorni.

Al riguardo si rileva che qualora il termine di presentazione delle offerte fosse stato più lungo avrebbero, verosimilmente, potuto partecipare un maggior numero d'imprese con possibile diverso esito della gara. In tal senso, la previsione di un breve termine per la presentazione delle offerte potrebbe aver generato effetti difformi da quelli che si sarebbero prodotti in caso di rituale svolgimento della procedura

In assenza di disponibilità della documentazione comprovante la corretta esecuzione dei lavori, non è certo se le predette opere siano state eseguite e concluse.

Con riferimento alla procedura n. 2, "urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio", è stato rilevato che il geom. Giulio GERRINI ha autorizzato un contratto di subappalto per la categoria di lavori OG3 in favore della società Emiliana Scavi s.r.l. per un importo di Euro 173.949,91, autorizzando in tal modo l'esecuzione di una percentuale complessiva di subappalti in OG3 superiore rispetto a quella indicata dall'aggiudicataria Lami Costruzioni s.r.l. in sede di gara.

Nella medesima procedura n. 2 è emerso altresì uno scambio di corrispondenza (email datata 20 febbraio 2014) tra il geom. GERRINI e un dipendente della Lami Costruzioni, avente ad oggetto il concordamento di alcune date di sospensione e proroga dei lavori coincidenti con le date di sospensione e proroga riportate in appositi verbali aventi date antecedenti alla mail e relative all'anno 2013.

Altra, irregolarità riscontrata nella procedura n. 2 è quella relativa all'autorizzazione del Comune avvenuta con deliberazione n. 80 del 18.07.2013 ed avente ad oggetto la cessione del credito da parte della ditta Lami in favore della BIANCHINI Costruzioni per un importo massimo pari ad Euro 280,000,00 oltre IVA .Tale autorizzazione è in contrasto con quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e dall' art 117 D.lgs. 163/2006, in quanto la possibilità di cedere il credito è prevista esclusivamente nel caso in cui il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario. Al riguardo è stato precisato che la predetta autorizzazione è stata annullata in via di autotutela con provvedimento n 126 del 27 novembre 2013 adottato dal GERRINI.

Infine, nell'ambito della medesima procedura è emersa un'ulteriore irregolarità legata alla esclusione della BIANCHINI dalla White List. Difatti, risulta dalle dichiarazioni del consigliere Boetti che l'impresa BIANCHINI, continuasse ad eseguire i lavori nonostante il provvedimento prefettizio (esclusione dalla White list) di cui all' art 84 D lgs 159/2011 comportasse il venir meno del requisito legalmente necessario all'esecuzione dei lavori.

Si ritiene che le anomalie sopraesposte, in particolare l'irregolarità sulle percentuali da rispettare per affidare i lavori in subappalto abbiano ragionevolmente prodotto effetti difformi da quelli che sarebbero stati nel caso di rituale svolgimento in quanto non avrebbe potuto aver luogo il subappalto in favore della Emiliana Scavi s.r.l. per l'importo indicato, in quanto non avrebbe potuto aver luogo la cessione del credito (sebbene annullata circa 1 mese dopo) e non avrebbero avuto luogo le difformità riscontrate in ordine alle proroghe ed alle sospensioni dei lavori

Per quanto concerne la procedura n. 3 "Lavori di Ampliamento del cimitero del capoluogo anno 2010" si rimanda alla intercettazione telefonica tra il Geom. Tiziano Rocca ed Augusto BIANCHINI del 20/11/2012 riportata a pag. 24. Dalla intercettazione in parola, appare emergere una ricostruzione forzata del valore del SAL attraverso l'inserimento di importi aggiuntivi riferibili alla fornitura del ferro e dei casseri.

E' stato quindi rilevato che il primo SAL successivo alla telefonata intercettata è il SAL n. 1 del 21. 12. 2012 avente un valore complessivo di Euro 91.837,30 e contenente importi relativi alla fornitura di acciaio e di casseri in elevazione per fondazione come riportato nel medesimo SAL riportato a pag. 26. Si precisa, tuttavia, che non essendo possibile accertare quale fosse il reale avanzamento dei lavori e delle forniture alla data di emissione del SAL di cui sopra, a seguito della lettura comparata del SAL n.1, SAL n.2 e del computo metrico estimativo, una parte delle lavorazioni è stata certamente incrementata per Euro 2.490,71 IVA esclusa, rispetto alle previsioni progettuali come da intercettazione ambientale riportata. Si rileva comunque che a SAL n.2 la quantificazione delle lavorazioni è stata corretta e stornata dagli importi precedentemente anticipati.

Si rileva, infine, che in merito alla documentazione fornitaci risultano assenti lo stato finale dei lavori, il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori.

Nell'ambito della procedura n. 4 si è rilevato che il contratto d'appalto è stato sottoscritto dalla ditta Coseam S.p.A e dal Comune di Finale Emilia in data 6 giugno 2014, a quasi un anno di distanza dall'inizio lavori, (verbale di consegna lavori del 12 luglio 2013) e nonostante le fatture n.297 e n. 457 fossero state già liquidate rispettivamente in data 18.09 2013 ed in data 25.11 2013.

Si evidenzia inoltre, nonostante i lavori fossero stati affidati al Consorzio Stabile COSEAM S.p.A. ed eseguiti dalla consorziata Coima S.r.l. (come dichiarato nell'offerta amministrativa) la presenza di una email inviata da GERRINI all'indirizzo info@impresatos.com di Alessandro BIANCHINI. Tale email, priva di riferimenti diretti al BIANCHINI, contiene la specifica degli importi di cui alla seconda fattura per i lavori di cui alla procedura in oggetto. Non è stata rilevata in ogni caso la presenza di elementi che possano avvalorare l'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa BIANCHINI. Pertanto non si rileva la presenza di elementi di difformità rispetto a quanto ai termini indicati nel quesito.

In merito alla procedura n.5 "Demolizione di un fabbricato sito in via Trento e Trieste n. 13 proprietario Bregoli Benito", si rileva la mancanza del contratto d'appalto, capitolato

speciale d'appalto, SAL, stato finale dei lavori, certificati di pagamento e verbale di ultimazione lavori e verbale di regolare esecuzione lavori. Tali carenze documentali non sono chiaramente riferibili ad una carenza procedurale in quanto non è dato sapere se gli stessi documenti non siano mai esistiti e se non siano più presenti in atto come anche dichiarato nel verbale di consegna dei predetti documenti da parte dei funzioni del Comune di Finale Emilia (Allegato 156), pertanto non è possibile affermare se vi siano stati effetti difformi nel senso di cui al quesito.

Per quanto riguarda le procedure n. 6, 7, 8,9, 10,11 ossia le procedure di affidamento diretto (importi inferiori a 40.000 Euro), risultano agli atti solo le determine di affidamento e le fatture. Si evidenziano carenze documentali analoghe a quelle di cui alla procedura n. 5 e in mancanza delle quali non possono essere svolte analisi compiute nel senso di cui al quesito

Si rileva altresì che le aggiudicazioni alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro sembrerebbero essere avvenute in difetto dei requisiti minimi di operatori economici prescritti dal codice dei contratti. Si ritiene dunque che la ditta abbia percepito vantaggi economici dall'esecuzione delle suddette procedure.

In merito alle procedure n.12 e n.13, si è riscontrato che l'affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni S.r.l. è avvenuto successivamente alla esclusione di quest'ultima dalla White list e, quindi, in contrasto con quanto disposto dall'art 94 D.lgs. 159/2011 secondo cui "Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni".

Pertanto si ritiene che le irregolarità riscontrate abbiano verosimilmente prodotto effetti difformi rispetto a quelli che si sarebbero potuti verificare in caso di rituale svolgimento delle procedure, posto che le stesse sarebbero potute essere affidate ad altre imprese."

Quesito n. 2: Conclusioni

Non è stata invece acclarata da parte dei periti alcuna situazione di incompatibilità in nessuna delle procedure analizzate.

Diversamente in ordine alla mancata imparzialità, in quanto, "sia l'analisi documentale che la lettura delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riportate agli atti ha potuto mettere in evidenza come il Geom. GERRINI abbia favorito le imprese riconducibili alla famiglia BIANCHINI:

Tempistica di presentazione delle offerte troppo ridotta per consentire a tutti i partecipanti la predisposizione di offerta tecnica ed economica (Procedura n. 1);

Riconoscimento di cessioni del credito, seppur non dovute (Procedura n. 2);

Anticipando informazioni relative ad appalti non ancora banditi (Procedura n. 5);

Procedendo con l'affidamento diretto alle suddette imprese sebbene non possedessero tutti i requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori (Procedure n. 6, 7, 8, 9, 10, 11);

Procedendo con l'affidamento diretto alle suddette imprese sebbene non possedessero tutti i requisiti necessari all'inserimento nella White List (Procedure 12 e 13)

In questi casi si evidenzia che GERRINI si è impropriamente riconosciuto l'incentivo previsto ai sensi dell'92 co. 5 D.lgs. 163/2006 relativamente alle procedure di cui sopra, traendone un vantaggio patrimoniale.

Quesito 3: Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, per effetto delle irregolarità rilevate nell'ambito delle procedure di cui sopra, le imprese BIANCHINI hanno ottenuto un complessivo vantaggio patrimoniale di Euro 1.370.331,07 IVA esclusa, mentre il Geom. GERRINI, considerate le irregolarità riscontrate nell'ambito delle procedure analizzate, ha ottenuto un vantaggio patrimoniale pari a Euro 48.810,04

Le conclusioni ora riportate, tratte, in sintesi, dall'elaborato peritale, sono state confermate in dibattimento dai periti nominati che hanno esposto la metodologia d'analisi seguita nello svolgimento dell'incarico, precisando che gli esiti ottenuti non mutano minimante utilizzando, tra gli elementi di valutazione, le dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone sentite a SIT in sede di indagini, avendo esse riferito circostanze conformi o comunque, irrilevanti, rispetto al tema di indagine fondato sulle oggettive risultanze degli altri elementi di valutazione a disposizione (cfr. udienze 1.2.2018 e 6.3.2018).

2.3.20. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Sulla base delle prove così sinteticamente esposte è ora possibile procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati.

In ragione di quanto sinora esposto (cfr. capi 90, 91, 92) si è acclarato che BIANCHINI Augusto ha consapevolmente intrattenuto rapporti di affari con soggetti, anche di vertice, del sodalizio criminale quali, principalmente, GIGLIO Giuseppe. GIGLIO Giulio e, soprattutto, BOLOGNINO Michele. A costui, del resto, l'imprenditore si era già consapevolmente rivolto per risolvere l'intricata questione che si era creata per il pagamento degli imprenditori Soda e D'Urzo (cfr. Cap. VII, capo 53).

Ciò, tuttavia, rappresenta solo uno dei lati della medaglia di una sinergia criminale che l'imprenditore modenese era riuscito ad instaurare, avvalendosene, per ampliare la sua attività e garantirsi lavori soprattutto nel periodo temporale successivo al terremoto del maggio del 2012.
Le indagini svolte dal nucleo dei Carabinieri hanno consentito infatti di disvelare come egli godesse, da tempo, di ottime e vantaggiose relazioni con alcuni esponenti della amministrazione del comune di Finale Emilia che gli garantivano, in un rapporto di reciproca utilità, la possibilità di accaparrarsi innumerevoli commesse pubbliche, in una logica clientelare, già ampiamente diffusa, che ha rappresentato l'*humus* ideale per l'infiltrazione mafiosa (cfr. capo 4).
Al binomio, illecito, imprenditoria-amministrazione, si è così aggiunto il binomio imprenditoria-'ndrangheta, dando in tal modo vita ad un sistema dalle conseguenze potenzialmente devastanti per un territorio già così duramente colpito dalla calamità naturale sismica.

Sullo sfondo, come sempre, la logica dell'egoistico profitto personale: non solo quello dei singoli associati per delinquere (e del sodalizio), ma anche del singolo imprenditore e del singolo amministratore, mossi nelle loro azioni da interessi ben lontani da quelli della salvaguardia della collettività locale e del loro territorio.

Figura rappresentativa della illecita sinergia tra imprenditoria e amministrazione pubblica insieme a BIANCHINI Augusto - uno dei maggior imprenditori di San Felice Sul Panaro - è Giulio GERRINI, che le prove hanno dimostrato avere concentrato, in seguito al sisma, una serie di poteri in materia di appalti pubblici che hanno fatto di lui il vero *dominus* della distribuzione e della gestione dei lavori pubblici. In questa sua posizione egli, anche grazie agli stretti contatti con il Sindaco Ferioli, ha dato vita ad un rapporto privilegiato e pressochè esclusivo con il BIANCHINI, favorendo sistematicamente la sua impresa, smaccatamente incurante delle fondamentali e basilari regole di trasparenza e di buona amministrazione, piegate al suo tornaconto ed arbitrio, sfruttando l'inadeguatezza dell'amministrazione pubblica ad affrontare l'emergenza sismica.

Gli esiti della attività spionistica delineano in maniera inequivocabile questo, illegittimo, rapporto privilegiato che affonda le sue radici in una conoscenza derivante, negli anni, da una collaborazione lavorativa ben nota negli ambienti di riferimento, tanto da avere indotto l'allora segretario Comunale, Monica Mantovani, a pensare ad un possibile conflitto di interessi tra l'amministratore e il suo ruolo, rappresentato da questo pregresso rapporto lavorativo che rendeva l'azione amministrativa potenzialmente confliggente con l'interesse pubblico in ragione degli interessi economici privati di cui il GERRINI si era in passato fatto carico.

Procedendo in ordine cronologico, la prima conversazione che lascia trasparire questo rapporto di estrema confidenzialità e di compiacente favoritismo è quella captata il 17.10.2012 (prog. 1802 RIT 2369/12), nel corso della quale BIANCHINI contatta GERRINI per chiedergli notizie relative ai bandi di gara per gli alloggi, apprendendo dal suo interlocutore che il Comune di Finale Emilia aveva rinunciato alla gara per i moduli abitativi provvisori (M.A.P.), ma che l'indomani vi sarebbe stata in Regione l'apertura delle buste per la gara relativa agli edifici comunali. GERRINI aggiunge poi che, rispetto a quel bando era stato nominato commissario di gara e che il Comune di Finale Emilia aveva già presentato alla Regione Emilia-Romagna un progetto per l'urbanizzazione dell'area sulla quale sarebbe sorto il magazzino comunale lasciando intendere che, qualora fosse stata approvata il loro progetto quasi certamente la realizzazione delle opere sarebbe stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl, che aveva lavorato bene nell'urbanizzazione: "*G. Noi abbiamo solo quelle dei Municipi che tra l'altro io domani sono in Regione perché domani si aprono le buste .. si aggiudica .. A. Dovrebbe aprire domani, esatto .. G No, te lo posso assicurare .. sono un Commissario di gare, tra l'altro ormai sono 10 giorni che vado a Bologna, non ne posso più! Veramente è stato un impegno eh! A. Ma prendi una appartamento a Bologna .. G. Ah sì, tra un po' ride tornando al discorso del MAP noi non li facciamo più, dopo interferenze dove chiediamo alla regione, in un'area chiaramente più piccola, comunque l'urbanizzazione per metterci il magazzino del Comune. A. Ah, ho capito, ho capito ..*

G. Poi adesso bisognerà vede se la Regione lo accetta! A. Hò capito .. niente, per il resto, tutto a posto? G. Mah, per il resto .. sì, diciamo che adesso con 'sta gara qua io sono stato in Regione molto tempo, domani riprendo .. A. Noi ci vediamo sabato .. G. Noi, lo devo dire, siete stati molto bravi nell'urbanizzazione .. perché .. è giusto poi anche dare i meriti quando uno li ha, per cui .. A. Grazie ..). Le captazioni del 4/12/2012 dimostrano che la vicenda si è sviluppata e si svilupperà, come previsto. GERRINI infatti informa BIANCHINI Augusto di aver ottenuto il visto di congruità per l'area su cui sarebbe sorto il Municipio e sottolinea che detti lavori gli erano stati personalmente affidati, facendo capire al BIANCHINI che in tal modo avrebbe potuto favorire la sua impresa per l'affidamento dei lavori . *(*prog. 1086 RIT 2571/12: *Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare? A. No .. G. Sì .. sì . adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa .. A. No .. no .. G. Ci davano ..inc.. con lui .. A. Allora; adesso loro partono da là in fondo .. G. Adesso io ho fatto il progetto .. ho fatto il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino. A. L'Unieco mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio G. Esatto .. A. E arriverà . adesso vedi quello ."*

La successiva conversazione tra GERRINI e BIANCHINI (prog.1087 e 1089 RIT 2571/12) certifica che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava già lavorando nella predetta area, in virtù di un subappalto ottenuto dalla UNIECO.

Dagli accertamenti svolti è emerso come effettivamente i lavori di realizzazione del municipio e del magazzino comunale, analogamente a quanto era successo per la costruzione degli edifici scolastici di via Rovere, facevano parte di una serie di interventi che erano appaltati direttamente dal Presidente delle Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario per il sisma, mentre le relative opere di urbanizzazione a completamento di tali edifici erano demandate all'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto bandire le gare per l'assegnazione dei lavori. Nel dettaglio, le indagini hanno dimostrato, così come testimoniato dal Maresciallo Costantino, che la gara per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale relativi al Lotto 3 EMT era stata vinta dalla società UNIECO di Reggio Emilia, la quale aveva ceduto in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI i lavori di scavo e di movimento terra, il nolo a caldo e i lavori di sbancamento. Nel contempo, GERRINI si stava appunto adoperando per affidare anche le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Anche nel caso dei lavori delle scuole di via Rovere nel Lotto 16 EST, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva inizialmente ottenuto l'affidamento per la costruzione delle opere principali in sub appalto dalla CMC, che era aggiudicataria dei lavori principali, e successivamente si era vista assegnare anche le opere di urbanizzazione da parte del Comune di Finale Emilia.

Si è visto come, in quello stesso contesto, vengono captati dialoghi emblematici dei rapporti tra il funzionario GERRINI e l'imprenditore BIANCHINI.

In particolare, il 4.12.2012, all'interno del Range Rover di quest'ultimo GERRINI confida al suo interlocutore che il Sindaco Ferioli aveva ricevuto lamentele da parte di alcuni imprenditori di Mirandola che pretendevano il pagamento di alcuni lavori da loro effettuati. BIANCHINI conferma di essere a conoscenza di tali lamentele e GERRINI prosegue dicendo

che lui stesso aveva suggerito al Sindaco Ferioli di azzerare al più presto tali debiti in modo da sentirsi libero di non chiamarli a partecipare ai successivi lavori.
A questo punto della conversazione, BIANCHINI evidenzia la sua posizione di correttezza nei confronti dell'amministrazione finalese e GERRINI gli ricorda che lo stesso ha avuto sempre un trattamento privilegiato da parte del Comune di Finale Emilia.
BIANCHINI, eloquentemente, conferma (prog. 1086 RIT 2571/12).

Poco dopo i due incontrano l'assessore all'urbanistica D'Aiello Angelo, invitandolo a prendere un caffè. Durante il tragitto fino al bar D'Aiello racconta ai suoi interlocutori che, durante il Consiglio comunale tenutosi il giorno prima, un Consigliere della Lega Nord aveva avanzato un'interrogazione, alludendo a questioni inerenti i cantieri aperti per la ricostruzione (prog. 1087 RIT 2571/12). Dopo il caffè, risalgono in macchina e dopo che GERRINI ha rammentato l'appuntamento delle quattordici con i dirigenti UNIECO - per la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in sub appalto - D'Aiello ironizza, eloquentemente, su come BIANCHINI fosse riuscito a subentrare anche in quei lavori ("*D. Hai portato a casa anche quel lavoro lì, Augusto, dico*").
D'Aiello aggiunge che, nonostante i problemi derivanti dal ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, la UNIECO si era comunque rivolta a BIANCHINI per la concessione del sub appalto (prog. 1089 RIT 2571/12).
La conversazione più emblematica del rapporto clientelare instaurato tra BIANCHINI e GERRINI anche grazie ad un rapporto privilegiato tra quest'ultimo e gli esponenti di vertice dalla amministrazione finalese, è però la conversazione ambientale captata il 12.12.2012 a bordo dell'auto in uso all'imprenditore che certifica non solo la volontà dell'amministrazione finalese di aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche l'attenzione di GERRINI e del Sindaco di evitare una sovraesposizione di questa collaborazione (prog. 1278 RIT 2571/12). Durante il dialogo, BIANCHINI Augusto racconta a GERRINI che aveva in programma di andare a pranzo con il Sindaco di Finale Emilia Ferioli e con l'assessore D'Aiello - al quale, si è visto, era evidentemente legato da un rapporto confidenziale - per parlare con loro delle opere da eseguire, confermando al tempo stesso la sua disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'amministrazione, la quale gli aveva offerto il proprio sostegno in un momento di difficoltà (cfr. capo 91). GERRINI approva l'iniziativa dicendo all'imprenditore che anche a lui il Sindaco Ferioli aveva manifestato l'intenzione di voler aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI suggerisce, inoltre, a BIANCHINI di approfittare di tale pranzo per fare un quadro generale aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che la BIANCHINI COSTRUZIONI non avesse ottenuto direttamente i lavori ma fosse rimasta in una posizione più defilata subentrando in subappalto. "*A. Allora dopo .. lì .. così sento .. G. Sì .. A. Poi io giovedì . G. Sì .. A. Sono fuori a pranzo con il Sindaco e Angelo .. G. Eh . A. Che .. l'ha dato l'autorizzazione e allora fa:" Dai andiamo fuori che parliamo .." Ma, io non ho capito se .. cioè, tu l'altra volta mi hai detto che comunque tu la faresti in seconda battuta? A. Allora il discorso è questo: mi pare giusto, tu lo sai come sono fatto no? Mi piace sempre di rispettare un percorso, no? G. Sì .. A. Perché mettere una persona davanti a un fatto compiuto non è mai bello! G. No, no .. assolutamente! A. Cioè, non è mai bello. G. Ma anch'io tutte le cose che faccio. Fernando ne è al corrente al 100%. A. Bene .. allora, ho capito .. loro hanno detto che non hanno nessun problema anzi, mi fanno, come*

dire." Tu ci hai dato una mano per tre - quattro anni - loro parlano a nome del Comune - perché noi te la dobbiamo dare adesso, perché tra l'altro a noi non costa niente .. cioè .." G. Sì .. sì .. A. Però .. quindi in virtù di questo, dico, ho piacere di parlare: cosa si aspettano, cosa vorrebbero, come intendono .. insomma .. G. Io con Fernando c'ho parlato, quello che dici è vero, però secondo me, preferisce che tu non lo faccia direttamente. A. Ah, ma .. no, non voglio dire .. G. Ecco scusa intanto che siam qua .. A. Però è difficile ..inc.. a scrivere .. G No, no, no .. intanto ti facevo vedere .. no .. no, c'è anche quello lì, perciò ci possiamo fermare . A. Aspetta che ci fermiamo, cioè io ho piacere di .. di .. G. No .. ma è giusto che ci sia il rispetto istituzionale cioè, il fatto di dare una mano ad un'azienda non c'è niente di male .. A. Ecco voglio dire .. G. Perché qui si parla esclusivamente ..." .

I due alludono evidentemente alle opere di urbanizzazione citate del municipio e magazzino comunale, non solo perché le opere di urbanizzazione sono due (lotto 16 EST e Lotto 3 EMT) ma anche perché, in effetti, il lotto 16 EST era stato vinto direttamente dalla BIANCHINI COSTRUZIONI mentre il lotto 3 EMT era stato vinto dall'UNIECO e concesso in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Inoltre, gli interlocutori fanno un chiaro riferimento alle opere che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava effettuando per l'UNIECO e, pochi istanti dopo, come accertato dagli inquirenti, i due hanno raggiunto proprio il cantiere in esame e, giunti sul posto, BIANCHINI presenta a GERRINI un tecnico di cantiere della UNIECO, con il quale il funzionario parla proprio dei lavori di urbanizzazione.

Altrettanto eloquente – sebbene interessatamente sminuita da D'Aiello in dibattimento - per comprendere il totale monopolio che GERRINI poteva esercitare nei lavori pubblici è poi la conversazione ambientale n. 1368 RIT 2571/2012 del 14 dicembre 2012, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e D'Aiello Angelo, grazie alla quale viene parzialmente disvelato l'esito del pranzo tra BIANCHINI, D'Aiello e il Sindaco Ferioli di cui si è detto. BIANCHINI commenta con D'Aiello l'atteggiamento tenuto dal Sindaco Ferioli.
Entrambi convengono sul fatto che il primo cittadino aveva accuratamente evitato di prendere impegni. D'Aiello riferisce che si aspettava un tale atteggiamento da parte di Ferioli, mentre BIANCHINI manifesta la preoccupazione che il Sindaco posse assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti. D'Aiello, di tutta risposta, esclude questa eventualità precisando che, anche dal punto di vista politico, il sindaco FERIOLI non aveva nessuna convenienza a provvedimenti contrari ad una prassi consolidata nel tempo:
A. Beh, sai .. . inc.. come ha detto il Sindaco: tieni duro eh! D. Ah niente! E' andata come me l'aspettavo: lui impegni non se ne prende perché non se ne prende con nessuno eh . A. No, però ok, e questo un po' me lo aspettavo anch'io: però la preoccupazione è se si mette di traverso! D. No, di traverso non si mette nessuno perché .. nessuno mette il naso in quelle faccende lì, anche perché poi eh .. sono sempre andate bene .. eh .. A. Bene! D. Quindi .. quindi secondo me adesso il .. il .. punto è che voi troviate un equilibrio insomma, senza spaccare il mondo, capito? A. Eh ti devi adoperare tu! Eh!)

Altra conversazione che testimonia in maniera formidabile il livello di collusione esistente tra il funzionario e l'imprenditore e di come essa si traducesse nella preventiva pianificazione e

nell'interessato indirizzamento di determinati appalti in favore dell'impresa BIANCHINI è quella registrata ai prog. 664 e 665 RIT 2571.
La discussione è infatti incentrata sul progetto di demolizione, e successiva ricostruzione, di un fabbricato sito appunto in via Trento e Trieste che GERRINI, ancor prima di aver formalizzato le procedure di gara, era intenzionato ad assegnare arbitrariamente a BIANCHINI Augusto.
Nell'occasione si dimostra sicuro sulla approvazione, evocando quanto accaduto nel corso di una riunione che si era tenuta in Regione alla presenza del sindaco di Finale, durante la quale aveva ricevuto commenti positivi dal responsabile della Protezione Civile. GERRINI chiede quindi ripetutamente a BIANCHINI Augusto di esortare l'ingegnere Caruso a preparare tempestivamente una proposta progettuale per l'opera, assolutamente indispensabile per la successiva pubblicazione di una gara d'appalto.
Pare oltremodo evidente che il Comune di Finale, prima di bandire una gara d'appalto relativa ad un'opera pubblica da realizzare, doveva necessariamente avere un progetto che, una volta approvato, avrebbe fornito i parametri degli importi dei lavori da eseguire. Nel caso concreto, GERRINI non solo si stava adoperando a che le future opere venissero assegnate alla BIANCHINI, ma stava chiedendo che i collaboratori della sessa impresa, *id est* l'Ingegner CARUSO redigessero il relativo progetto, che lui avrebbe presentato per l'approvazione.

A quanto desumibile, inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni telefoniche ed ambientali indicate, fanno da formidabile riscontro le testimonianze rese dagli amministratori, dai dipendenti e dai funzionari pubblici che, a vario titolo, in relazione ai loro rispettivi ruoli e alle loro singole esperienze, avevano palesato le loro perplessità e i loro dubbi, poi risultati fondati, sulle modalità di affidamento e gestione degli appalti pubblici, rimanendo spesso inascoltati di fronte ad un amministrazione non solo impreparata a gestire *"la maratona finalizzata a rispondere all'evento sismico"*, ma anche interessatamente ostile a cambiare prassi consolidate. Emblematiche, in questo senso, le testimonianze dei consiglieri di opposizione Poletti e Boerci.
Di non minore momento quelle dell'impiegata nell'area servizi finanziari e responsabile della ragioneria, Cinzia Baravelli, e degli altri dipendenti comunali, nonché quella del Segretario Comunale Monica Mantovani.
A riprova della assoluta familiarità dei rapporti instaurati tra il funzionario e l'imprenditore, della diffusa e consolidata prassi di una gestione clientelare della cosa pubblica anche in favore della BIANCHINI e della idea di impunità che tra i protagonisti di quel sistema si era consolidata, vi è anche la testimonianza di Cestari Marco, Capo della Protezione civile, che aveva sentito la conversazione tra GERRINI e Silvestri (organo monocratico di valutazione dei capiservizio) circa la necessità di procedere allo "spacchettamento" di un appalto in modo da favorire l'impresa costituita dal figlio di BIANCHINI.
Lo stesso Maresciallo Coppello aveva percepito l'irregolarità nella gestione degli affidamenti dei lavori pubblici, tanto da farne oggetto di una annotazione in cui aveva segnalato l'anomalia della prosecuzione dei rapporti tra l'amministrazione pubblica e i BIANCHINI, ancora affidatari di lavori nella persona di BIANCHINI Alessandro.
La coerenza delle indicate testimonianze, la loro precisione, l'assenza di motivi concreti di astio (non essendo tali astratte ragioni di appartenenza politica) e, soprattutto, la loro univocu

convergenza nel delineare un quadro politico-amministrativo perfettamente coerente con gli oggettivi dati probatori acquisiti, elimina in radice qualsiasi dubbio in ordine alla loro attendibilità e credibilità.

In tale contesto possono dunque apprezzarsi le procedure di affidamento e gestione dei lavori pubblici oggetto di contestazione.

A tale scopo vengono in rilevo gli esiti della perizia tecnica disposta che, sulla base di una metodologia condivisa dal Tribunale, e con motivazione convincente, esente da vizi logici svolta in continua aderenza alle risultanze di fatto e di diritto analizzate (ivi compresi gli esiti delle attività di intercettazione telefonica) è giunta alle conclusioni sopra riportate, dalle quali il Tribunale non ha ragione di discostarsi, sia pure con una significativa precisazione: la mancanza di documentazione che ha segnato alcuni limiti agli accertamenti peritali è da attribuirsi alla sua materiale inesistenza, non al suo mancato rinvenimento, come peraltro già testimoniato in dibattimento dal consulente della accusa Dott. Romaniello. Esemplificativo del concetto espresso è un passaggio della consulenza del Pubblico Ministero (depositata all'udienza del 7.3.2017,) poi sostanzialmente confermato dal perito Mascellaro all'udienza del 6.3.2018 pur dando atto che l'amministrazione, di fronte alle loro richieste di integrazione della documentazione, non aveva risposto ammettendo l'inesistenza dell'incartamento richiesto. Ecco il passaggio della consulenza dei consulenti del P.M:

"Nella documentazione in atti esaminata non è stato rinvenuto alcun documento relativo allo Stato avanzamento dei lavori, sospensioni e proroghe, alla corretta esecuzione delle opere; manca completamente tutta la contabilità di cantiere consistente nei libretti delle misure, nei registri di contabilità, nei certificati di regolare esecuzione dei lavori solo a fronte dei quali l'impresa avrebbe dovuto emettere le regolari fatture; fatture che risultano essere state ugualmente emesse e liquidate per un importo totale di 996.946,02 euro comprensive di IVA. Per avere un'idea della mole di documentazione che il Responsabile del procedimento e Direttore lavori avrebbe dovuto redigere per il cantiere in oggetto basta fare un confronto con l'appalto e il cantiere delle opere di urbanizzazione del lotto 3EMT (oggetto di analisi nel paragrafo successivo), per il quale invece sono presenti i documenti contabili ed amministrativi archiviati in ben nove faldoni. Pertanto, in conclusione, si evidenzia che, posto nel caso dell'appalto in esame il responsabile dell'ufficio tecnico formalmente risultasse contemporaneamente: Responsabile del Procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, pur tuttavia, appare inverosimile che abbia potuto condurre, di fatto, tali incarico a livello operativo in relazione all'impegno effettivo di tempo e di risorse d'ufficio tecnico che tale incarico avrebbe comportato se questo fosse stato effettivamente svolto nei termini richiesti dalle Leggi vigenti, soprattutto in relazione alla completa mancanza della documentazione di natura contabile amministrativa e tecnica che avrebbe dovuto caratterizzare il lavoro del DL, del coordinatore della sicurezza e del RUP (redazione di verbali, controllo degli SAL, verifica della correttezza degli atti contabili e verifica della corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori effettuati, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc)."

Alla luce di tale premessa possono dunque essere correttamente lette le conclusioni dei periti nominati che si riportano nella seguente tabella di sintesi ove sono evidenziate tutte le

irregolarità/anomalie riscontrate nelle diverse procedure in fase di aggiudicazione o di esecuzione dei lavori:

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
Procedura n. 1	SI	SI	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura ma esigua tempistica per presentazione offerte (i.e. 6 giorni dalla richiesta di offerta) che di fatto ha limitato la partecipazione alla procedura ad altre società; Fase di esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto fornitaci con accesso agli atti del 05/06/2017 e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 2	NO	SI	Fase di Aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura. Fase di esecuzione: irregolare autorizzazione del consenso al subappalto per avori OGS alla Emiliana Scavi in quanto la percentuale complessiva di subappalto è superiore a quella indicata dall'aggiudicataria Lami in sede di gara. Risulta essere irregolare l'autorizzazione alla cessione del credito da parte della Lami in favore della BIANCHINI.
Procedura n. 3	NO	SI	Fase di Aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura; Fase di esecuzione: da una interlocuzione telefonica tra BIANCHINI ed il Geom. Rocca sarebbe emerso che gli importi inseriti nel SAL 1 siano frutto di una forzatura e pertanto non siano reali, anche se le somme vengono "rettificate" al SAL successivo.
Procedura n. 4	NO	NO	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura. Fase di Esecuzione: nessuna irregolarità esecutiva.
Procedura n. 5	NO	SI	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e la mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 6	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm. art. nel 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute
Procedura n. 7	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R.

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
			207/2010 ex art. art. 90 Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 8	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90 Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 9	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 10	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90 Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 11	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 12	SI	SI	Fase di aggiudicazione: irregolare affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni in quanto avvenuta successivamente all'esclusione di quest'ultima dalla White list. Fase di esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 13	SI	SI	Fase di aggiudicazione: irregolare affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni in quanto avvenuta successivamente all'esclusione di quest'ultima dalla White list.

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
			Fase di esecuzione anomala consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.

In questo contesto preme mettere in evidenza una circostanza relativa all'affidamento dei lavori alla neocostituita IOS. Al di là delle considerazioni effettuabili in ordine alla fittizietà della sua intestazione a BIANCHINI Alessandro in termini penalmente rilevanti così come contestati al capo 93ter (su cui si veda *infra*), tutte le aggiudicazioni degli appalti a detta impresa devono ritenersi illegittime, in quanto effettuate in violazione dell'art. 90.del DPR 207 del 2010 (non derogato con Deliberazione del 4 luglio del Consiglio dei Ministri), riguardante i requisiti minimi per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro, secondo cui:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a),

c) „ adeguata attrezzatura tecnica.

Da quanto sopra detto si deduce, come correttamente e condivisibilmente indicato anche in perizia, che una società o una ditta individuale di nuova costituzione non possa possedere questi requisiti a meno che non si avvalga dei requisiti di altre imprese, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 o non abbia acquistato da altra impresa il ramo d'azienda avente i requisiti richiesti.

Tanto premesso, deve ritenersi illegittima l'aggiudicazione delle "*procedure nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla IOS di BIANCHINI Alessandro in quanto non possedeva i requisiti di operatori economici prescritti dal codice dei contratti. L'Amministrazione aggiudicatrice, nella persona del Responsabile del settore LL.PP. geom. GERRINI, aveva l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti come sancito dagli artt. 90 e seguenti del dpr 207/2010 e, pertanto, avrebbe dovuto rilevare questa carenza. ...*". Giulio GERRINI ha, in altri termini, assegnato direttamente all'impresa IOS di BIANCHINI Alessandro i lavori ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, pur essendo la società priva oltre che dei documenti amministrativi necessari, dei requisiti tecnici, di attestazioni, di capacità economico-finanziarie, in violazione

di quanto previsto dal comma 12 dell'art 125 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

Infine, nella valutazione della condotta, va posto nella debita luce un aspetto che involge direttamente la categoria del "conflitto di interesse" ed il principio costituzionale di imparzialità (art. 97 Cost.), aspetto che va ad aggiungersi agli altri puntualmente indicati in perizia.
In proposito si rileva che l'art. 6-*bis* "conflitto di interessi" della Legge 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 – stabilisce che "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".
Nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, la predetta disposizione impone ai soggetti ivi indicati, da un lato, l'obbligo di astensione nelle ipotesi di adozione degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale e, dall'altro lato, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Tale disposizione persegue una finalità di prevenzione, che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare in conflitto (anche solo potenziale) rispetto all'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o all'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati ed i contro interessati. La suddetta norma va analizzata anche alla luce del disposto di cui all'art 6, comma 2 D.P.R. 62/2013 (Codice generale dipendenti pubblici), ai sensi del quale: "*Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*". Da quanto sopra, l'interesse in presenza del quale il dipendente pubblico ha l'obbligo di astensione può essere anche un interesse personale – anche non economico e del tutto affettivo – come semplicemente quello di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale e nelle sue relazioni sociali ed amicali. In particolare, si precisa che i reciproci interessi di natura professionale ed economica, come anche la frequentazione assidua e le relazioni economiche intercorrenti tra le parti, sono sufficienti a dimostrare la presenza di un conflitto di interesse, in quanto provano una particolare comunanza di intenti, essendo caratterizzate da una tale sistematicità ed intensità tale da far venir meno l'elemento della neutralità della decisione.
Correlata al conflitto di interessi è l'imparzialità, in quanto l'amministrazione è imparziale quando chi la esercita non è personalmente interessato alla materia della decisione. L'imparzialità dell'azione amministrativa è, insieme alla legalità e ad il buon andamento, uno dei tre fondamentali pilastri sui quali poggia lo statuto costituzionale dell'amministrazione, diretta espressione dell'art 97 Cost. L'imparzialità, a cui fa riferimento il precetto costituzionale consiste nel divieto di favoritismi ovvero nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di trattare alla stessa maniera tutti i soggetti portatori di interessi tutelati. Proprio al fine di non pregiudicare il principio di imparzialità, il legislatore, con l'art 6-*bis*

della Legge n. 241 del 1990, ha reso assoluto il vincolo di astensione a fronte di qualsiasi posizione che possa anche potenzialmente generare un conflitto di interessi.
Il principio imparzialità, consacrato a livello costituzionale, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità assume valore immediatamente precettivo di orientamento della condotta del pubblico ufficiale anche ai fini di cui all'art. 323 c.p. (Cass. 38357/2014; Cass 34086/2013; Cass. 12370/2013).

Ciò detto, nel caso di specie non vi è alcun dubbio vi sia stata una violazione del precetto costituzionale, e che il GERRINI abbia omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio, avendo le intercettazioni telefoniche, nonché tutte le altre prove assunte, dimostrato l'esistenza di uno strettissimo rapporto tra Augusto BIANCHINI e il GERRINI che, potendosi qualificare come interessato ed altamente confidenziale, ha certamente compromesso l'imparzialità del funzionario comunale in vista del proprio vantaggio personale ottenuto grazie al meccanismo di liquidazione dei compensi previsto dall'art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006 "strumentalizzato e deviato" da quel legame personale tra l'imprenditore e il funzionario infedele.

A tale ultimo proposito si ricorda che l'art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006 stabilisce che: "*Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti*".

All'esito della loro indagine tecnica i periti nominati hanno acclarato anche la fondatezza della ipotesi d'accusa circa il profitto ottenuto, dal GERRINI grazie al sistema illecito di affidamento dei lavori congegnato, avendo accertato che egli ha ottenuto un lucro personale pari a oltre 48.000 euro. Ad esso, ovviamente si aggiunge quello ottenuto dalle imprese aggiudicatarie riferibili a BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro quantificato in oltre 1.370.000 euro: "*Alla luce di quanto sopra esposto, per effetto delle irregolarità rilevate nell'ambito delle procedure di cui sopra, le imprese BIANCHINI hanno ottenuto un complessivo vantaggio patrimoniale di Euro 1.370.331,07 IVA esclusa, mentre il Geom. GERRINI, considerate le irregolarità riscontrate nell'ambito della procedure analizzate, ha ottenuto un vantaggio patrimoniale pari a Euro 48.819,04*"

In definitiva, sulla base degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate come correttamente letta dalla accusa nei termini riportati - delle testimonianze assunte e delle

condivisibili conclusioni dei periti nominati, può affermarsi che tutte le procedure di affidamento e la successiva gestione, dei lavori pubblici affidati alla BIANCHINI Costruzioni e alla IOS presentino profili di illegittimità sia per la violazione della normativa all'epoca vigente in materia che per la violazione del precetto di imparzialità che imponeva al GERRINI di astenersi in presenza di un interesse patrimoniale proprio, condotte, entrambe, rilevanti ai fini della integrazione del delitto di abuso di ufficio.
Per effetto di tali condotte il GERRINI ha ottenuto in ingiusto vantaggio patrimoniale di oltre 48.000 euro, ai quali vanno aggiunti i vantaggi ottenuti dalle società aggiudicatrici dei lavori, quantificabili in oltre 1.370.000 euro.

Ad ulteriore dimostrazione di come la partecipazione nel reato fosse consapevolmente realizzata da entrambi le parti del rapporto illecito vi è il rinvenimento, all'atto della perquisizione effettuata presso l'abitazione dei BIANCHINI operata dai Carabinieri di Modena il 28.1.2015, dei timbri direttamente riconducibili a Giulio GERRINI e all'amministrazione finalese.
Si tratta infatti di timbri dell'ufficio tecnico di Finale Emilia e, soprattutto, del geometra GERRINI, la cui presenza in quel luogo non ha alcuna plausibile motivazione al di fuori di questo rapporto illecito instaurato tra l'imprenditore modenese e il funzionario infedele.
Si tratta di un formidabile riscontro di quanto accertato e, dunque, dell'esistenza del sistema delle progettazioni, utilizzato come strumento per avvantaggiare l'impresa dei BIANCHINI nell'acquisizioni degli appalti e lo stesso GERRINI per la moltiplicazione degli incentivi a lui spettanti.
Peraltro, quel rinvenimento certifica come si trattasse di un *pactum sceleris* in essere da tempo. Ed invero, l'attenta comparazione effettuate dagli inquirenti, evidenziata in dibattimento, ha messo in luce come tali timbri risultavano uguali a quelli utilizzati per un appalto risalente al 2005 (progetto "*Cronopolis, programma attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale*") una cui parte dei lavori era stata subappaltata proprio alla BIANCHINI Costruzioni per un importo di 74.900 euro.

A fronte di questo solidissimo quadro probatorio, le argomentazioni difensive, fondate anche sull'elaborato tecnico del Prof. Lolli, sono destinate a fallire, se non altro perché, oltre alle specifiche violazioni di legge accertate, su tutte grava, comunque, la scure della violazione del principio di imparzialità che presiede, come visto, all'azione dei pubblici dipendenti sia in forza dell'art. 97 Cost. (e della sua portata immediatamente precettiva) che dell'art. 6bis L. n. 241/1990, violazione che rileva ai fini della integrazione del delitto di abuso d'ufficio *ex* art 323 c.p. essendo indiscutibile che il GERRINI abbia distribuito e gestito gli appalti, favorendo la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS, in vista il proprio interesse personale.
Più che eloquenti, della pervicacia di questo contegno, mosso dal cieco ed egoistico interesse economico personale, sono tutte le assegnazioni effettuate in favore della IOS pur non avendo nemmeno i requisiti richiesti della legge e quelle in favore della BIANCHINI addirittura dopo la sua esclusione dalla *White List*.

Deve dunque ritenersi accertato che GERRINI, agevolato da palesi compiacenze all'interno dell'amministrazione pubblica finalese, ha intenzionalmente asservito la funzione pubblica al

suo interesse personale e a quello dei BIANCHINI che godevano del suo favore, violando il rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità che devono muovere l'operato della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti.
Del resto, pare opportuno evidenziare, significativamente, che GERRINI è stato condannato in via definitiva per il reato *de quo*.

Venendo alla responsabilità dei singoli imputati, giova precisare, in diritto, che è certo che l'*extraneus* al pubblico ufficio o al pubblico servizio possa concorrere nel reato quando vi sia compartecipazione nell'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio *(cfr.* tra le altre Cass. 16449/2017). È parimenti incontroverso che la partecipazione dell'*extraneus* può configurarsi allorquando sia provato l'accordo criminoso tra privato e pubblico funzionario e che tale accordo non possa essere desunto dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo (cfr. *ex multis* Cass. 37880/14; Cass. 2844/2004; Cass. 224690/2003; Cass. 8121/2000). Occorre poi che l'*intraneus* esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità (cfr. Cass. 43287/2018; Cass. 40303/2014).
Le vicende così come sopra ricostruite sulla base delle intercettazioni sopra riportate, delle testimonianze indicate e degli esiti della perizia non ammettono dubbi in ordine alla sussistenza della collusione tra il funzionario - già condannato in via definitiva- e il privato, peraltro in atto da tempo come dimostrato dal rinvenimento dei timbri dell'ufficio tecnico finalese diretto dal GERRINI e dal loro utilizzo in un progetto risalente a diversi anni orsono.

Ciò puntualizzato, *nulla quaestio* rispetto alle posizioni di BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro.
Il dibattimento ha infatti dimostrato come i due imputati hanno concorso nel delitto del pubblico ufficiale, fattivamente attivandosi per ottenere l'illecita aggiudicazione e gestione degli appalti in loro favore sfruttando il loro rapporto privilegiato con GERRINI e l'amministrazione finalese persistendo nella loro condotta anche dopo l'esclusione dalla *White List* della BIANCHINI.
Anche rispetto all'imputata BRAGA Bruna, apparentemente più defilata, il dibattimento ha restituito la prova della sua penale responsabilità sebbene essa, in sede di esame (cfr. ud. 18.05.2017), abbia dichiarato di non essere stata a conoscenza dei rapporti o delle commesse di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata aggiudicataria in relazione al Comune di Finale Emilia, trattandosi di competenza dell'ufficio gare.

Va in proposito evidenziato che, come si vedrà (cfr. capo 93 ter), la costituzione della società IOS è il frutto di una ben delineata strategia che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna hanno deciso di perseguire ed attuare - dopo l'esclusione dalla *White List* del giugno 2013 - anche in seguito alla vicenda amianto che aveva interessato e coinvolto dal punto di vista imprenditoriale, politico e mediatico la BIANCHINI COSTRUZIONI a partire dalla fine di settembre del 2012.
Le conversazioni telefoniche intercettate nei mesi di novembre e dicembre del 2012 dimostrano infatti come BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna abbiano discusso proprio

sull'opportunità di costituire una nuova società da affidare al figlio Alessandro, per fare fronte alle difficoltà e alle problematiche che si stavano presentando all'orizzonte in tutta la loro carica negativa (cfr. capo 93 ter).
Inoltre, analizzando i capi 90 e 92, si è accertato che era BRAGA Bruna a mantenere i rapporti con BOLOGNINO per la redazione della documentazione contabile e fiscale a sostegno delle false fatturazioni che servivano per retribuire gli operai di BOLOGNINO. E' sempre BRAGA Bruna a commentare la pericolosità e pernicionsità della collaborazione con BOLOGNINO, dimostrandosi pienamente consapevole della sua caratura criminale.
Il ruolo di BRAGA Bruna non emerge tuttavia, solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche da alcuni atti formali che ne definiscono il ruolo all'interno della società di famiglia: come riferito in dibattimento dal Maresciallo Costantino ed emergente dagli atti prodotti, essa, infatti, era socia consigliera della BIANCHINI COSTRUZIONI, socia accomandataria della DUEAENNE S.a.s, presidente del consiglio direttivo del CONSORZIO URBANIZZAZIONE COMPARTO VINACCE, nel quale la BIANCHINI e la DUEANEE S.a.s. erano proprietarie unitamente della società BM COSTRUZIONI, amministratrice e socia della società AGRICOLA MARINA S.R.L., e titolare di un'impresa individuale.

Le prove dimostrano, dunque, come l'imputata abbia avuto un ruolo determinante nella gestione e nella decisione e nella pianificazione delle strategie societarie, anche illecite, finalizzate a mantenere inalterata la capacità operativa della BIANCHINI COSTRUZIONI. In questo contesto è del tutto conforme a canoni di logica ritenere come essa abbia appoggiato e sostenuto le condotte del marito con il quale condivideva le strategie aziendali coinvolgendo anche il figlio Alessandro che, come visto, ha materialmente attuato quella strategia in specie perseverando nella volontà di avvantaggiare la società di famiglia in forza del consolidato rapporto privilegiato con GERRINI e l'amministrazione finalese.

Nessun margine di dubbio sull'intenzionalità della condotta non solo del GERRINI, ma anche di quella dei BIANCHINI e di BRAGA Bruna, dimostrata dalla pervicace reiterazione di condotte gravemente lesive della correttezza della azione amministrativa da parte del GERRINI, mossi da un interesse patrimoniale societario e personale, perseguito in forza di una strategia aziendale condivisa, che ben sapeva di poter contare sull' illegittimo rapporto clientelare instaurato da anni con il funzionario infedele.
Per le ragioni esposte deve essere quindi affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di abuso di ufficio loro contestato.

Va invece esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis, 1 c.p..
Ed invero, pur non essendo in dubbio che l'ampio e diffuso sistema clientelare di distribuzione degli appalti a favore della BIANCHINI, prima, e della IOS, dopo, abbia creato le condizioni ideali per l'infiltrazione del sodalizio nei lavori di ricostruzione post sisma, grazie alla sinergia criminale creatasi tra BIANCHINI e BOLOGNINO, non vi è alcuna prova capace di dimostrare il finalismo della condotta del GERRINI, e dei coimputati qui giudicati, ad agevolare il sodalizio criminale.

2.4. CAPI 93bis-93ter-93quater-93quinquies-93sexies-93septies

Altro tema, questa volta coinvolgente tutti i membri della famiglia BIANCHINI, è quello relativo alle diverse intestazioni fittizie che essi avrebbero consapevolmente posto in essere per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia e salvare, dunque, il loro patrimonio da provvedimenti ablatori.

Il tema, invero complesso, è stato affrontato, da parte dell'Accusa grazie alla testimonianza resa il 28.3.2017 dal Maresciallo D'Agostino anche sulla base di corposa documentazione poi oggetto di integrale produzione (cfr. produzione RONI Modena in: Udienze 2017 > capo 4 e ss > udienza 28.3.2017 BIANCHINI).

La BIANCHINI COSTRUZIONI, con sede a San Felice sul Panaro, è stata costituita il 31 marzo del 1990. Essa era una società importante sul mercato di riferimento. Nel corso degli anni aveva aggiornato la sua attività in conformità alla sua crescita sul mercato. Inizialmente svolgeva lavori di sistemazione idraulica, lavori di movimento terra, sistemazione strade e argini. Il 5 aprile 1994 era stata aggiunta l'attività di commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta ed altro e, il 29 gennaio 2007, quella di costruzione di autostrade e strade. Essa, nel corso degli anni, aveva subito alcune vicende societarie, anch'esse rispecchianti la sua evoluzione sul mercato e la sua importanza. Per quanto interessa, il 20 gennaio del 2010 era stato aumentato il capitale sociale da 218.400 euro a 1.000.000 di euro, mediante il passaggio a capitale di parte della riserva straordinaria, regolarmente iscritta in bilancio per il corrispondente ammontare. Le nuove quote erano state così ripartite: BIANCHINI Augusto, che era anche amministratore, insieme a BRAGA Bruna, detenevano, entrambi, 490.000 euro di capitale; la parte residua di 20.000 euro era invece detenuta dalla DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna& C., che era un'altra società di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, la quale ne era anche socio accomandatario. Il 20 ottobre del 2010 BIANCHINI Alessandro veniva nominato procuratore speciale della società con ampi poteri, perché poteva rappresentare l'impresa nell'area della salute, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e della prevenzione incendi, nonché compiere tutte le operazioni relative a trasferimenti di proprietà, autentica atti, immatricolazioni di tutti i mezzi, richieste e valutazioni di licenze; in altri termini, una delega importante.
Il 30 aprile 2011 veniva approvato il bilancio chiuso l'anno precedente, al 31.12.2010, con un utile di 401.000 euro. Era destinato tutto a riserva straordinaria. Il 28 aprile 2012 veniva chiuso il bilancio del 31.1212011, con un utile di 89.000 euro, anche questo riversato in riserva straordinaria. Era dunque una società in espansione.

Il 20 e il 29 maggio 2012 l'Emilia era stata colpita dal terremoto: ciò aveva comportato un aumento dei dipendenti assunti dalla ditta. Le indagini svolte unitamente al Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Modena avevano consentito di acclarare che nel corso del 2011 la media mensile di dipendenti era di circa 85 persone; che nei primi mesi del 2012 la stessa era di circa 70; successivamente al terremoto la ditta BIANCHINI aveva proceduto a 57 nuove assunzioni. La circostanza emerge anche dai dialoghi filmati da BIANCHINI, il quale, parlando con Fabbri, diceva, appunto che dopo il terremoto aveva assunto sessanta persone (cfr. produzioni indicate).

Alla data del 21 settembre 2012, la BIANCHINI aveva quindi una forza lavoro composta da 113 lavoratori. Il 15 giugno del 2013 veniva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2012 con un utile di 134.000 euro, anche questo destinato a riserva straordinaria.
Il 18 giugno veniva rigettata la domanda di iscrizione alla White List. Da questo momento, secondo l'accusa, sarebbero iniziate *"le manovre per cercare di sovvertire questo provvedimento"* attraverso il formale allontanamento della vecchia *governance*.

Il 17 giugno 2013 era stata emessa dalla Prefettura di Modena la riservata amministrativa numero 17069 del 2013, che era stata inviata al Presidente della Regione Emilia-Romagna (ente appaltante) in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post terremoto. Quindi la Regione aveva chiesto notizie alla Prefettura di Modena la quale, a seguito di un *iter* articolato, aveva emesso questo provvedimento antimafia nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, seguito il giorno successivo, il 18 giugno del 2013, da un altro provvedimento (più sintetico) protocollato con numero 17162 del 2013, con il quale la Prefettura rigettava la domanda di iscrizione alla White List avanzata dalla BIANCHINI Costruzioni.
Il 20 giugno del 2013 era stato emesso un ulteriore provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla White List, questa volta emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia sul cui territorio la BIANCHINI era intenzionata a lavorare. Erano seguiti altri provvedimenti interdittivi e altri rigetti emessi, in ordine da: Prefettura di Bologna il 20 giugno 2013; Prefettura di Ferrara il 20 giugno 2013; Prefettura di Milano il 26 giugno 2013; Prefettura di Mantova il 16 luglio 2013.

Il 26.6.2013, qualche giorno dopo la prima interdittiva, la delega rilasciata a BIANCHINI Alessandro veniva revocata. Il 31 luglio 2013, poco dopo, anche una precedente procura speciale rilasciata a BRAGA Bruna nel 2008 veniva revocata. BRAGA Bruna aveva infatti ampi poteri all'interno della società. Il 31 luglio 2013 veniva formalizzata la cessione totale di quote da parte sia di BIANCHINI Augusto che della DUEAENNE di BRAGA Bruna; Quest'ultima, che aveva una quota pari a 490.000 euro, ne cedeva solo una parte. Le cessioni erano state fatte a favore di BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola che entravano nel nuovo assetto societario ciascuno con il 40% delle quote, pari a 400.000 euro ciascuno; 200.000 euro erano rimasti, invece, in mano a BRAGA Bruna. In quella stessa giornata, cioè il 31 luglio del 2013, era convocato un nuovo Consiglio di Amministrazione, in cui Silvestri Giuseppe Fortunato (cfr. capo 189) assumeva la carica di Presidente. All'interno di questo Consiglio di Amministrazione entrava anche BIANCHINI Alessandra, con il ruolo di Vicepresidente e BRAGA Bruna con quello di consigliere. Il 18.12.2013 il Consiglio di Amministrazione deliberava di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che veniva depositata presso il Tribunale di Modena il 20 dicembre del 2013. Il 24 dicembre, quattro giorni dopo, la sezione fallimentare del Tribunale assegnava alla società il termine del 22 aprile 2014 per presentare il piano per i creditori, la proposta e la documentazione necessaria all'ammissione al concordato e veniva anche nominato il Commissario Giudiziale Zanardi Stefano.
Il 4 aprile 2014 si verificava un fatto importante, secondo la prospettiva d'accusa: nel corso dell'assemblea dei soci veniva presentato il piano del concordato che doveva essere

presentato al Tribunale, e veniva anche nominato il liquidatore della società nella figura di BIANCHINI Augusto. In altri termini: BIANCHINI Augusto, che aveva già ceduto le quote, "*torna in sella*" alla BIANCHINI COSTRUZIONI come liquidatore con ampi poteri.

Il 22 aprile del 2014 veniva depositata la documentazione per l'ammissione al concordato, ma il 24 aprile 2014 il Tribunale di Modena respingeva la domanda perché priva dell'attestazione di un professionista che asseverasse la veridicità dei dati aziendali e, soprattutto, la attendibilità e fattibilità del piano.

Il 12 maggio 2014 veniva depositata una seconda domanda per l'ammissione alla procedura del concordato. BIANCHINI era, come visto, il liquidatore. Il 10 luglio 2014 il Tribunale di Modena ammetteva la BIANCHINI alla procedura concorsuale. Il 28 gennaio del 2015 la procedura veniva interrotta in quanto era stata data esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Bologna e ai sequestri della BIANCHINI COSTRUZIONI, nonché, inizialmente delle quote possedute da BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola, ma non quelle relative a BRAGA Bruna, perché il GIP aveva ritenuto che quelle quote non fossero strumentali al reato contestato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il 5 marzo del 2015 veniva dichiarato il fallimento dell'impresa. Il 7 luglio del 2015 il Tribunale di Modena dichiarava la chiusura del concordato a seguito del sequestro. Il 22 luglio 2015, in seguito ad ulteriori accertamenti svolti sul conto della DUEAENNE S.a.s. e di BRAGA Bruna, il GIP di Bologna disponeva non solo il sequestro della quota di BRAGA Bruna, ma anche quello della DUEAENNE S.a.s., perché ritenuta strumentale alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Queste dunque le vicende societarie della BIANCHINI Costruzioni. Secondo la tesi d'accusa, BIANCHINI Augusto il 31 luglio aveva dunque ceduto le quote, pur rimanendo, di fatto, alla guida dell'impresa, in quanto nominato liquidatore della società il 4 aprile del 2014. Invece, la nomina di SILVESTRI "*...che era il Presidente, che doveva rappresentare agli occhi della Prefettura questo rinnovamento, una persona professionale, di alto profilo, eccetera, cessa di avere la sua funzione.*". Questa nomina era conseguente, in ipotesi d'accusa, al fatto che il 10 gennaio del 2014 la Prefettura di Modena aveva rigettato quell'istanza di iscrizione alla White List. Il 18 aprile anche la Prefettura di Reggio Emilia aveva rigettato il provvedimento di iscrizione alla White List, per cui in quel momento anche il concordato era destinato al fallimento, perché senza l'iscrizione alla White List la BIANCHINI COSTRUZIONI non avrebbe potuto comunque continuare a lavorare.
Quando BIANCHINI Augusto il 4 aprile del 2014 era stato nominato liquidatore, gli erano stati riconosciuti ampi poteri in merito alla gestione della società e alla successiva presentazione del secondo piano di concordato, e in particolare alla bonifica dei terreni contaminati da amianto (cfr. capo 91). La nomina di BIANCHINI a liquidatore era intervenuta fra il primo provvedimento cassato dal Tribunale di Modena e l'inizio del secondo concordato.

Nelle vicende della BIANCHINI COSTRUZIONI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, si innestano quelle della IOS di BIANCHINI Alessandro, che è l'impresa individuale con sede a San Felice sul Panaro, via del Commercio, 212.

Nel corso della perquisizione del 28 gennaio 2015, si scopriva che la sede della IOS non era altro che una scrivania condivisa, affittata all'interno di un'altra ditta, la BIOTECO, specializzata nell'affitto di spazi per aziende. "*Quindi, sostanzialmente, la IOS era una scrivania condivisa.*". L'impresa aveva iniziato le sue attività il 28.7.2013. L'iscrizione in Camera di Commercio risale al 22.7.2013. Oggetto della sua attività sono il movimento terra, edilizia, e in particolare, la costruzione di opere pubbliche, infrastrutturali, fognature pubbliche *etc*... . Spicca, ha evidenziato il testimone, come la costituzione della società sia immediatamente successiva all'emissione dell'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI nel giugno 2013, un mese dopo era stata costituita la IOS.

Anche quest'impresa era stata sottoposta a sequestro preventivo, perché, secondo l'impianto accusatorio, era stata individuata come la prosecuzione proprio della BIANCHINI COSTRUZIONI.

In quel periodo, infatti, detta società si trovava al centro di due grandi problemi: il rinvenimento dell'amianto in diversi siti della ricostruzione, dove la stessa BIANCHINI aveva lavorato (cfr. capo 91) e, a partire da giugno 2013, l'esclusione dalla White List, che di fatto costituiva un ulteriore ed importante impedimento alla impresa per poter continuare a lavorare.

L'attività di indagine svolta in quel periodo dai Carabinieri aveva consentito di accertare, nella prospettiva d'accusa, come BIANCHINI Augusto e la moglie BRAGA Bruna stessero programmando diverse soluzioni per continuare a godere delle commesse pubbliche che stavano ottenendo grazie al tecnico comunale GERRINI Giulio e che avevano subito una battuta d'arresto a causa delle vicende legate al rinvenimento dell'amianto (cfr. capo 189). Tra le varie ipotesi studiate proprio in quel periodo, vi era anche quella di cedere un ramo di azienda della BIANCHINI COSTRUZIONI. Significativa di questa strategia sarebbero le parole dette da BIANCHINI Augusto alla moglie in una conversazione ambientale del 5 novembre 2012 (ambientale registrata al prog. n 189, RIT 2571/2012). Ha spiegato il Maresciallo D'Agostino che BIANCHINI Augusto "*...Gli dice: "Tutte le persone con le quali parlo dicono che conviene chiudere la ditta ed aprirne un'altra. Ci sarà un motivo". E poi ancora aggiunge: "Allora, il discorso, sia Macci e sia coso, e già che ero lì l'ho detto anche a Massimo, che un'azienda per poter prendere... a parte che lui, più che un ramo d'affitto, farebbe proprio un'acquisizione vera di una parte, deve però essere attiva da cinque anni". Perché c'è questo riferimento: attivo da cinque anni? Perché serve un'impresa attiva sul mercato da cinque anni per prendere le commesse pubbliche. E l'unica che hanno in quel momento è la DUEANNE, l'immobiliare, dove peraltro figura ancora BIANCHINI Augusto in quel momento lì. Secondo BRAGA, devono trovare un professionista, uno bravo, "che si metta lì e che pensi solo a questo, mica andare una volta a fare una domanda, tre giorni dopo a farne un'altra". Con BIANCHINI che replica, gli dice il consiglio che ha ricevuto: "Massimo dice che si deve stare veramente attenti, perché può essere la rovina, una cazzata così". Ancora, dopo una battuta della moglie: "Adesso si informa anche lui", dice BIANCHINI. "Secondo me, per dirla alla veloce, vale la pena cambiare ditta e sulla*

BIANCHINI, se ti rompono i maroni, fai prima a portare i libri in Tribunale e ti sbatti i maroni. Questo è un discorso puramente tecnico, eh".

La mattina del 7 novembre del 2012 veniva registrata un'altra ambientale (prog. 257, RIT 2571 del 2012), sempre sulla macchina di BIANCHINI Augusto. BIANCHINI stava parlando con un tale Papazzoni, un personaggio che si trova in auto con lui; anche in questa occasione si discuteva della necessità di trovare rapidamente una soluzione per non perdere la grande opportunità che era data in quel momento dalla ricostruzione post terremoto. BIANCHINI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, riferiva proprio delle discussioni che aveva in atto probabilmente con i suoi professionisti. "*Ne ha discusso, l'abbiamo sentito prima con la moglie. Gli dice che adesso hanno pensato di costituire subito un'altra azienda: "Poi quest'altra azienda, dopo un certo periodo, prende in affitto un ramo della BIANCHINI e la BIANCHINI per farla morire". BIANCHINI in realtà è un po' scettico sulla possibilità di poter continuare a lavorare sul terremoto. Infatti, quando Papazzoni gli dice: "No, il più è... non perdere l'opportunità che c'è adesso, Augusto", e poi aggiunge ancora: "Perché il discorso è che i lavori per le zone terremoto è che ci sono adesso". BIANCHINI, che è un po' titubante, gli risponde: "Temo che quest'opportunità sia persa". Però Papazzoni gli fa presente: Va beh, ti puoi accontentare dei subappalti. Gli dice: "È chiaro che dovrei accontentarti. Un conto è avere l'appalto diretto e un conto magari è... Però che cazzo fai, non puoi mica stare alla finestra ad aspettare*".

In queste settimane, tra le ipotesi prese in considerazione da BIANCHINI Augusto e dalla moglie BRAGA Bruna vi sarebbe anche quella di attribuire al figlio Alessandro maggiori responsabilità, anche se i due mostrano qualche riserva. Ciò emergerebbe da un'ambientale (prog. 1050 RIT 2571/2012), in cui i due coniugi parlavano proprio della necessità di effettuare un ricambio societario. In questa ambientale, BRAGA si lamenterebbe dell'ingenuità dimostrata da BIANCHINI Augusto, dicendogli, sostanzialmente, quello che avevano detto anche persone esterne. In altri termini, BRAGA Bruna - che stava parlando di fare un rinnovamento all'interno dell'azienda, di prendere dei giovani che avessero voglia di lavorare – sapendo bene, in tesi d'accusa, al pari del marito, chi era BOLOGNINO Michele e conoscendo la sua appartenenza ad un'organizzazione mafiosa emiliana, rievocava l'illecito accordo stipulato per fare lavorare i suoi operai in vista di un profitto sia pure esiguo "... *e diceva infatti: "Senza voler risparmiare i 10 euro per poi trovarsi nei problemi come abbiamo adesso, prendere dei deficienti"*. Qui il riferimento, secondo l'accusa, sarebbe proprio al fatto che avevano assunto gli operai che BOLOGNINO gli aveva inviato: "*Ecco quindi il profitto che hanno avuto i BIANCHINI nell'assumere gli operai inviati da BOLOGNINO, cioè operai che avevano un costo minore rispetto alla media, alle assunzioni normali. Ma c'è un però, lo dice bene BRAGA: il però è determinato da quell'illecito accordo, quell'illecita collaborazione (come dirà) che hanno stretto con BOLOGNINO, e con ciò facendo si sono esposti a possibili attività di indagini. Questo è il nocciolo anche della questione relativa alle false intestazioni, perché c'è il rischio che qualcuno (lo dice) possa andare a scavare, a vedere cosa c'è dietro quell'accordo. Lo dice chiaramente BRAGA Bruna al marito quando gli dice: "Perché se iniziano a scavare, vedere tutti gli accordi, vedono... loro sanno ben di*

più, cioè tutti i lavori che non vanno bene, ti si ritornano". (cfr. verbale udienza 28.3.2017 pag. 19-20).

Dunque, secondo la tesi d'accusa, la strategia elaborata dai due coniugi, prevedeva il ricambio societario in cui BIANCHINI Augusto non doveva più comparire. Ciò apparirebbe evidente proprio da questa ambientale in cui BRAGA Bruna rimprovera il marito di aver collaborato con BOLOGNINO Michele evocando il timore che venissero scoperti "tutti gli accordi". Quindi per BRAGA vi era il pericolo reale che vi sia un'attività di indagine, perché ben sapevano che la Procura di Modena stava indagando sull'amianto e che chi stava indagando era in grado di scoprire il legame che avevano avuto con BOLOGNINO. Queste conversazioni, in ogni caso, darebbero il senso di come i due coniugi sono al centro decisionale delle loro imprese: *Dice infatti BRAGA Bruna: "Ci vuole una persona che stia dietro con la testa, che possa decidere, che possa fare, che tu non devi andare a dire... cioè, altre cose, è guardare il risultato. Ma è obbligatorio, è obbligatorio". E BIANCHINI lo capisce da solo, che è venuto il momento di mettersi da parte, gli dice: "Cioè, quello che voglio dire, se è necessario che ci voglia un aiuto ed un ricambio, è naturale... cioè è logico... cioè per noi due". Però dice anche che, a suo modo di vedere, Alessandro non può reggere tutto da solo, con la moglie che gli fa eco, dice: "No, non ha neanche la capacità, neanche lui, perché se è bravo tecnicamente non va bene, non va bene"*.

La telefonata intercettata il 6 dicembre del 2012 (prog. n. 221, RIT 2571/12) restituirebbe comunque la dimostrazione che da parte dei due coniugi la decisione di affidare formalmente a BIANCHINI Alessandro le redini dell'attività di famiglia era stata presa, seppur nella consapevolezza che il figlio maggiore avrebbe potuto essere esposto ad eccessive responsabilità, così come spiegato dal Maresciallo D'Agostino; diceva infatti BRAGA Bruna: *"Adesso bisogna prima cosa che tu ne vieni via, perché è meglio". Quindi BIANCHINI Augusto deve andar via. E ancora, quando BIANCHINI Augusto afferma: "Bisogna pensare chi va al mio posto", la moglie risponde. "Io, sinceramente, perché... Non mi piace questa cosa, che ho sempre condannato chi l'ha fatto – cioè trovare una testa di legno – e adesso sarei pronta a farlo io se non lo volesse fare Alessandro, che non sono mica... non sono mai sicura che certe firme e certe cose vengono fatte se è giusto farle, cioè hai capito? Che sarebbe anche un freno per tuo figlio grande. Non è mica giusto mettere dentro... hai capito?"*.

Quindi i due stavano discutendo, secondo la tesi d'accusa, di trovare un prestanome destinato a sostituire BIANCHINI Alessandro. La titubanza manifestata da BRAGA Bruna sulle capacità del "successore" avrebbe determinato, in tesi, la sua permanenza all'interno della società BIANCHINI COSTRUZIONI per "salvaguardare" l'attività che era stata affidata agli altri due figli, a BIANCHINI Nicola e a BIANCHINI Alessandra, al momento dell'acquisto delle quote.

Per far maturare definitivamente il progetto, ipotizzato già nel mese di dicembre del 2012, dovevano passare ancora alcuni mesi, anche se oramai la decisione era stata presa. L'impulso definitivo giungeva definitivamente con l'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla White List. Ciò accadeva nel giugno del 2013, quando l'azienda si era trovata nuovamente nell'occhio del ciclone mediatico. Venivano infatti pubblicati nuovi articoli sui

giornali che danneggiavano l'immagine dell'azienda, questa volta per la vicinanza alla criminalità organizzata. Ecco quindi che BIANCHINI e BRAGA si erano trovati costretti, secondo l'accusa, ad accelerare i tempi.
E così, se da un lato la strategia era quella di proporre ricorso al provvedimento, dall'altro, simulando la cessione di quote della BIANCHINI COSTRUZIONI, avevano affidato la sorte della società al proprio figlio Alessandro, che aveva maggiore responsabilità nella gestione degli affari di famiglia.
Si ricordi solo che prima della BIANCHINI COSTRUZIONI era stata interdetta un'altra importante società del modenese, la Fratelli Baraldi, che nello stesso periodo in cui la BIANCHINI veniva esclusa, veniva riammessa alla White List. E ciò era accaduto perché si era verificata la stessa cosa che, in ipotesi, stavano cercando di fare nella BIANCHINI: la Fratelli Baraldi aveva ottenuto la riabilitazione facendo passare la tesi difensiva che i legami con la criminalità organizzata e i pericoli di condizionamento erano stati superati allontanando il loro amministratore delegato, cioè Baraldi Claudio, che era indagato dalla Procura di Genova. Sostanzialmente alla BIANCHINI COSTRUZIONI, in tesi d'accusa, pensavano di ripercorrere proprio quegli stessi passi, fondando su ciò il loro ricorso. Ecco perché gli imputati avrebbero proceduto alla cessione di quote, con la quale BIANCHINI Augusto si faceva formalmente da parte non solo nella BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche nella DUEAENNE, che era operativa sul mercato già dal 2000. A tale proposito significativa sarebbe la conversazione ambientale sopra riportata tra BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto nel corso della quale i due parlavano effettivamente di sostituire la BIANCHINI COSTRUZIONI con un'altra ditta, che però doveva essere attiva da almeno cinque anni, parlando proprio dell'immobiliare DUEAENNE (prog. n. 189 RIT 2571/12).

Quindi il 31 luglio del 2013, circa quaranta giorni dopo l'interdittiva, veniva effettuata la prima cessione contestata, in cui le quote della BIANCHINI COSTRUZIONI erano ripartite per l'80% ai due figli Nicola e Alessandra, per un valore complessivo di 800.000 euro. La restante parte, il 20%, era mantenuta dalla madre. La cessione era stata fatta al valore nominale delle quote, cioè non si era tenuto conto dell'avviamento della società, dei beni immobili di cui la società è titolare né di tutto il valore generale della BIANCHINI. Erano state cedute solamente le quote. Le cessioni sono state analizzate dagli inquirenti: *"Sostanzialmente, i figli Alessandro e Nicola avrebbero dovuto corrispondere ai propri genitori e alla DUEAENNE 400.000 euro ciascuno: BIANCHINI Alessandro doveva dare 110.000 euro al padre e 290.000 euro alla madre; BIANCHINI Nicola avrebbe dovuto pagare 380.000 euro al padre e 20.000 euro alla DUEAENNE. Nell'atto di compravendita di queste quote, anche in modo inverosimile, si legge che i due ragazzi, a partire dal 30 settembre del 2013, avrebbero dovuto iniziare a corrispondere più rate mensili sia al padre che alla madre, ma anche alla DUEAENNE, secondo le singole cessioni che erano state effettuate. Se si va a guardare il potere reddituale dei due ragazzi, sino a quel momento (l'ho detto prima) erano probabilmente universitari, ci si accorge che non solo non avevano i mezzi per poter acquistare le quote, seppur rateizzate in questo modo, ma non avevano neppure i mezzi economici per vivere da soli, perché, se andiamo a vedere, BIANCHINI Alessandra nel 2008 aveva avuto, lordi, un imponibile di 2.042 euro, corrisposto dalla SWEET TEAM società sportiva dilettantistica...Dopo tre anni, nel 2011 denuncia altri 3.116 euro. Lei, praticamente,*

nel 2008 denuncia un 'imponibile' di diemila euro, nel 2011 tremila euro, dopo tre anni, che percepisce dalla AGUA CENTER di San Felice. C'è un ulteriore salto nel 2013. Quindi dal 2011 al 2012 non dichiora redditi. Nel 2013 ha un'imponibile di 14.000 euro. ma è relativo all'attività svolta in seno alla BIANCHINI COSTRUZIONI. I valori reddituali espressi da BIANCHINI Nicola sono gli stessi. Nel 2007 percepisce redditi per 160 euro lordi. C'è un salto quattro anni dopo, nel 2011 dichiara 2.574 euro lordi dalla AGUA CENTER E poi nel 2013. quindi due anni dopo, c'è un imponibile dichiarato di 52.000 euro e rotti, però relativo al fatto che nel frattempo è diventato.. in relazione alla sua partecipazione nella DUEAENNE S.a.s. Anche questi dati sono andati a rafforzare la nostra convinzione che il passaggio di quote, peraltro avvenuto all'interno dello stesso nucleo familiari, tutti conviventi, al valore nominale delle quote, è stato del tutto artificioso, con la direzione dell'impresa che in realtà era rimasta nelle mani di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna anche in relazione a quello che avevamo udito nelle intercettazioni, ma anche in relazione alla lettura degli atti documentali."

Nel nuovo assetto societario trovava posto anche una figura terza di alto profilo - un po' com'era successo anche nella Fratelli Baraldi che veniva assunto come Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale Carlo Albano - un professionista di alto livello Silvestri (cfr. capo 189). Egli, che si era sempre occupato di management aziendale e di grosse imprese, veniva così assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e diventava Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che Silvestri, in quel periodo, faceva parte dei cosiddetti nuclei di valutazione e controllo previsti per la valutazione dei risultati e delle performance della dirigenza pubblica. E proprio in quel periodo Silvestri stava valutando il Comune di Finale Emilia (cfr. capo 189)
A Silvestri erano riconosciuti solo poteri statutari, non operativi, con la funzione di rappresentanza della società e con lo specifico compito di implementare una buona governance della società e garantire il buon funzionamento del CdA. Il comando della società rimaneva, nella prospettiva d'accusa, in mano agli stessi BIANCHINI e formalmente al Vice Presidente BIANCHINI Alessandra, responsabile degli acquisti, con la funzione di gestire in autonomia le politiche di approvvigionamento.
Dati significativi della gestione occulta di BIANCHINI sarebbero la circostanza che quando il concordato era fallito, BIANCHINI Augusto era tornato ad essere liquidatore, nonché il dialogo tra GERRINI e Silvestri ascoltato da Cestari, in cui quest'ultimo avrebbe sentito i due parlare di una sorta di spartizione dei lavori che dovevano essere affidati alla IOS (cfr. capo 189). Inoltre, ha spiegato il teste, *"BIANCHINI Augusto, inoltre, rimane all'interno dell'impresa con l'incarico di direttore tecnico almeno fino ad ottobre 2013, questo formalmente, anche se poi Silvestri e BIANCHINI Alessandro, in un'istanza indirizzata alla Prefettura di Modena proprio nella giornata del 24 ottobre 2013, volta ad ottenere il riesame della posizione della BIANCHINI COSTRUZIONI, diranno che ciò è avvenuto per una mera svista nelle registrazioni camerali. Fatto sta che almeno formalmente BIANCHINI Augusto rimane come direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI anche oltre aver ceduto le proprie quote."*
Analoga cosa si può registrare, secondo l'accusa, anche sul conto del figlio Alessandro, il cui incarico di procuratore speciale all'interno della BIANCHINI era stato formalmente revocato

con atto del 26 giugno 2013, ma era rimasto di fatto dipendente della società fino al 31 dicembre 2013. Ciò era stato riscontrato presso la LAPAM di Mirandola, che contabilmente stava seguendo la IOS: era stata infatti trovata un'e-mail che BIANCHINI Alessandro aveva inviato allo stesso ente di patronato a fine dicembre 2013 circa il suo impiego presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. Peraltro questa situazione promiscua era stata chiarita anche dallo stesso BIANCHINI Alessandro quando, in un ricorso che aveva presentato in Prefettura il 18 novembre del 2014 contro il provvedimento di esclusione dalla White List della IOS, sosteneva anche che: *"Nella stessa giornata del 22 luglio 2013 formalizzai le mie dimissioni e all'azienda BIANCHINI COSTRUZIONI"... confermando la disponibilità, dietro esplicita richiesta, di rimanere fino al 31 dicembre 2013. Quindi sostanzialmente noi che cosa accertiamo? Che BIANCHINI Alessandro il 22 luglio del 2013 costituisce la IOS, ma rimane a lavorare per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. E questo è un ulteriore elemento che noi valutiamo per considerare la fittizietà di quelle cessioni delle quote della BIANCHINI COSTRUZIONI."*

Altra questione importante, nella prospettiva d'accusa, per stabilire la continuità tra di impresa, sarebbe quella relativa al passaggio dei mezzi e delle attrezzature dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a favore della IOS.
Le indagini avevano accertano, a un certo punto, *"un travaso di mezzi e di dipendenti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS."*
La cessione di questi mezzi era stata giustificata dal fatto che BIANCHINI Alessandro doveva ottenere, all'atto del suo licenziamento dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, alcune competenze stipendiali, che sarebbero state compensate proprio con la cessione di questi mezzi. All'atto della cessione, l'11 ottobre del 2013 era presente anche il sindacalista Remo Pierboni, ma la sua presenza era, in tesi investigativa, puramente formale, perché non aveva nessun tipo di valutazione di merito, né in relazione all'effettiva sussistenza del credito né, tanto meno, sul valore dei mezzi, ma si era limitato solamente a dare atto della sua presenza al fianco del lavoratore. *"E in effetti la controfirma del sindacato FILCA CISL è, per la verità, solo ed esclusivamente a tutela di BIANCHINI, ma è una tutela di BIANCHINI Alessandro solo formale, perché lì ci poteva essere pure che la BIANCHINI COSTRUZIONI diceva a BIANCHINI Alessandro: Ti riconosco due milioni di euro – quello avrebbe detto: Sì, va bene, l'importante è che è contento l'operaio. Questo è il sunto dei nostri accertamenti."*
Erano stati stipulati due accordi. Al primo, dell'11.10.2013, era seguita un'integrazione del 12.12.2013. Il primo certificava che BIANCHINI Alessandro aveva un credito nei confronti della BIANCHINI di 32.000 euro. La BIANCHINI COSTRUZIONI in quel momento gliene poteva pagare solo 24.000 euro, per cui si erano accordati di compensare questa somma con la cessione di mezzi d'opera e di attrezzature. La restante parte, di circa 7.000 euro e rotti, sarebbe stata invece poi pagata da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI entro il 31 gennaio 2014.
BIANCHINI Alessandro, in tal modo, era diventato, di fatto, debitore della BIANCHINI COSTRUZIONI, perché era stato concordato l'acquisto di altri mezzi per un valore complessivo di altri 11.000 euro, somma che doveva essere detratta dai 7.000 di cui era creditore. Così, ha spiegato il teste, c'è scritto nell'atto: *nel caso il signor BIANCHINI Alessandro fosse debitore della BIANCHINI COSTRUZIONI, provvederà a saldare il debito*

entro trenta giorni. Questi mezzi e queste attrezzature della IOS (ed è questo anche il motivo per cui, in tesi d'accusa, la IOS sarebbe una prosecuzione della BIANCHINI COSTRUZIONI) erano poi stati correttamente individuati dalla Guardia di Finanza di Mirandola il 19 giugno 2014 durante un controllo. In tesi d'accusa, sarebbe un controllo importante, perché la Prefettura di Modena aveva delegato la Guardia di Finanza di eseguire dei controlli sulla IOS. E la Guardia di Finanza, quando si era recata presso la IOS, aveva trovato mezzi e attrezzature dalla BIANCHINI.
Nel frattempo, infatti, la Prefettura di Modena stava istruendo la pratica sulla IOS che aveva presentato domanda di iscrizione alla White List. Allo scopo, come detto, il 30 maggio del 2014 aveva delegato la Guardia di Finanza per effettuare accertamenti anche di tipo patrimoniale nei confronti della IOS, per vedere se essa fosse uno strumento di elusione del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Il 19 giugno la Guardia di Finanza di Mirandola aveva eseguito, dunque, il controllo ed aveva effettuato l'elencazione dei beni che sarebbero stati passati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS: *un miniescavatore, un bobcat, un autocarro Iveco, delle livelle laser, insomma delle attrezzature per poter lavorare. La cessione dei mezzi e di queste attrezzature interviene anche in un momento particolare, perché qui siamo... perché questi due accordi avvengono l'11 ottobre 2013 e il 12/12/2013. Il 20/12/2013 viene presentata la prima domanda di concordato preventivo dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, quindi si lascia intuire chiaramente, si intravedere, dietro tutto questo, un criterio di prevenzione utilizzato per "soddisfare" le pretese del dipendente BIANCHINI Alessandro rispetto evidentemente alla massa degli altri creditori."*

"Sostanzialmente, riassumendo, la IOS viene costituita in concomitanza o comunque subito dopo l'adozione del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Come abbiamo visto, vi è evidenza documentale che BIANCHINI Alessandro ha operato negli ultimi mesi del 2013 sia come dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI e sia come titolare di impresa, cioè la IOS: che BIANCHINI Alessandro non solo ha assunto i dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma ha acquisito anche, in forza di quei due accordi, mezzi che prima erano della BIANCHINI COSTRUZIONI; ma, tramite la IOS, ha continuato ad operare con i medesimi appaltatori pubblici, cioè il Comune di Finale Emilia, e con i medesimi personaggi, ovvero GERRINI Giulio, dai quali il padre Augusto prima otteneva le commesse. E su questo penso che il Maresciallo Costantino (cfr. capo 189) *vi abbia illustrato tutta questa parte. Tutto ciò, chiaramente, in continuazione con l'attività imprenditoriale svolta dalla sua famiglia, proprio al fine di eludere da un lato il provvedimento antimafia, ma anche le indagini in corso, perché abbiamo visto che in quel periodo c'erano anche le indagini sull'amianto. In quel momento erano in atto da parte proprio della Procura di Modena. Ed è questo, in generale, il contesto nel quale sono decise queste fittizie intestazioni."*

Uno dei momenti maggiormente caldi della indagine è quello che si innesta nel periodo delle interdittive emesse nei confronti dei BIANCHINI nei mesi che vanno da giugno 2013 a gennaio 2015: *"E tutto l'aspetto della gestione dell'interdittiva per noi ha fornito delle prove veramente conclusive. Noi, a dir la verità, ce le avevamo già, queste prove; però tutto quello*

che abbiamo dimostrato essere avvenuto da giugno 2013 a gennaio 2015 è la prova, secondo noi, è la prova provata proprio dell'astuzia e della scaltrezza costante che hanno avuto i BIANCHINI e del fatto che ogni tentativo effettuato è stato posto per eludere l'interdittiva. E dagli eventi che tra poco vi dirò, vi elencherò, introducendo anche nuovi personaggi a cui i BIANCHINI si rivolgeranno, si può comprendere tutto questo. Ad esempio, per l'intestazione degli appartamenti ai figli (faccio un esempio), che per noi è stato chiaro sin da subito quello che era successo, però è stato comunque emblematico scoprire che nella prima istanza di iscrizione nella White List della IOS, che scrive BIANCHINI Alessandro, presentata in Prefettura, istanza datata 4 ottobre 2013, egli aveva dichiarato la propria residenza con i genitori a San Felice sul Panaro, in via degli Estensi, numero 2215. Ma quando a marzo del 2014, il 6 marzo 2014, dopo che sono successe tante cose, rinnova l'istanza, comunica alla Prefettura di essere residente a Modena, in via della Cerca, numero 32, dove peraltro noi andremo a cercarlo il giorno delle catture, il 28 gennaio, ma lì non lo troveremo, perché lo troveremo a casa dei... sarà reperito nella sua vecchia abitazione dei genitori, con la propria famiglia, cioè a San Felice, luogo effettivo di fatto della sua residenza. E' evidente che anche questo è stato un tentativo di eludere l'interdittiva emessa nei confronti del padre, cioè per simulare che la IOS era cosa ben diversa rispetto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Ed è un tentativo attuato da parte di chi in quel momento è certamente il più coinvolto dei tre figli. Allora è chiaro che quanto avevamo supposto all'inizio trova ulteriore conferma dopo, perché queste cessioni degli appartamenti non possono essere più inquadrate solo come una donazione che ogni genitore (a parte che viene fatta da una società) spera di fare ai propri figli, facendo una divisione pre-testamentaria, diciamo così, ma si tratta proprio di strumenti escogitati per eludere l'interdittiva e soprattutto (l'ho detto prima) per nascondere il patrimonio a possibili provvedimenti di sequestro che potevano scaturire dalle indagini in corso."

Nel corso della perquisizione e del sequestro effettuato presso la abitazione dei BIANCHINI il 28.1.2015 erano stati rinvenuti, nei computer e negli hard disk sequestrati, diversi video che rappresenterebbero una prova fondamentale (una possibile scorciatoia per le indagini). All'interno di un container presente proprio all'interno del cortile dell'abitazione dei BIANCHINI adibito ad ufficio, oltre ai timbri dell'ufficio tecnico di GERRINI (cfr. capo 189) erano stati trovati e sequestrati anche un computer ed una memoria esterna, formalmente sequestrati a carico di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna. BIANCHINI Alessandro aveva consegnato spontaneamente ai militari operanti il proprio personal computer ed un altro hard disk esterno, sequestrati a suo carico.

A seguito degli accertamenti svolti, in questi supporti sequestrati ai BIANCHINI erano stati individuati 23 video, di cui alcuni di particolare interesse per le indagini. Gran parte di essi erano stati rinvenuti nell'hard disk esterno sequestrato a carico di BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto e, in percentuale, nel computer sequestrato ai medesimi, nonchè nell'hard disk esterno di BIANCHINI Alessandro.
Questi video, da un punto di vista visivo ed uditivo, sono stati registrati tutti in prossimità di BIANCHINI Alessandro.

Anche le cartelle in cui vengono rinvenuti questi video - che sono peraltro custoditi senza alcuna prudenza informatica, senza password, ma cartelle pure e semplici - riconducono sempre a BIANCHINI Alessandro: *"Infatti danno indicazione o del suo nome o del nome della IOS. Ad esempio, abbiamo queste cartelle e sottocartelle dove noi troviamo questi video: "Ios Impresa opere e servizi/iscrizione White List/appuntamenti De Stavola" "IOS impresa opere e servizi/iscrizione White List/appuntamenti Giovanardi". Poi abbiamo altre cartelle. "BIANCHINI Alessandro-personali/CC San Felice per moto Ducati". Ancora: "BIANCHINI Alessandro-personali/appuntamenti De Stavola". Ancora: "IOS impresa opere e servizi/iscrizione White List". E ancora. "Utenti/Alessandro/immagini 2013 0627001", dove troviamo un solo video, che è il video 07186, quello che ci parlava di Fabbri Alan, l'incontro con il Sindaco di Bondeno."*
Nell'effettuare l'analisi dei video, gli inquirenti non hanno compreso perché BIANCHINI Alessandro li abbia registrati con il suo telefonino né il criterio con cui aveva voluto registrare tutti questi incontri. Secondo la tesi investigativa sarebbero stati fatti in termini difensivi pensando che un domani gli sarebbero potuti servire. In questo senso eloquente il modo in cui BIANCHINI Alessandro, che stava accompagnando un suo operaio al pronto soccorso perché si era amputato un dito, poneva le domande in ottica difensiva: *"Però la cosa che è interessante vedere è come gli fa le domande e gli dice: Eh, ma io te l'avevo detto di metterti i guanti, ma tu non te li eri messi. Ecco perché dico che sicuramente è un discorso di questo genere."*

I video più interessanti sono quello che hanno ad oggetto i (numerosi) colloqui che avvengono tra il 2013 e il 2014, ed in cui BIANCHINI Alessandro, da solo o in compagnia del padre o di tutta la famiglia (in un'occasione) incontra persone alle quali essi si rivolgono per ottenere un aiuto nell'affrontare il problema delle interdittive emesse a carico delle loro imprese.

Uno di questi video è quello in cui BAINCHINI Alessandro parla con Fabbri Alan, sindaco di Bondeno. *"Si tratta di una registrazione evidentemente fatta non ponendo l'altro interlocutore a conoscenza che stesse registrando, in cui non si capiscono neanche le modalità con cui erano venuti in contatto. Certamente si erano sentiti prima, perché il Sindaco chiede, entrando nel vivo della conversazione, gli chiede proprio: "Allora?". E BIANCHINI risponde: "Mi sono informato". E gli dice: "Pare che ci sia un'informativa dei Carabinieri che ha scaturito un'indagine, perché non mi hanno detto che ad oggi ci sono ancora delle cause ostative per... e pare, per farla breve, io non riesco a capire, non riesco a sapere quest'informativa dei Carabinieri cosa dicono, cosa non dicono, mi han detto: L'unico che forse lo riesce a sapere è il comune di Bondeno". Domanda: "Te lo sai?". Fabbri sembrerebbe non sapere nulla. La conversazione a tratti è poco comprensibile dopo questo punto, ma il riferimento è alla questione proprio dell'amianto, dice infatti l'ex Sindaco, a un certo punto gli dice: "O che è l'amianto lì, quella rotonda di merda, pensano che sia un intrallazzo della mafia". E qui BIANCHINI Alessandro precisa che nel periodo post terremoto ha assunto circa sessanta persone – e questo effettivamente lo verifichiamo – e che ha lavorato con la FRATELLI BARALDI, che è una società molto importante del modenese, che a un certo punto viene interdetta perché si ritiene che vi possano essere delle infiltrazioni mafiose, e in questo caso BIANCHINI Alessandro dice: "Io non gli chiedo mica il casellario giudiziario a questi qua quando li assumo. Ho lavorato con Baraldi, che poi dopo è andato,*

lui è andato indagato. Adesso è indagato per infiltrazioni, ma quando io ci ho lavorato, lui non era mica indagato". Quindi ci dà una situazione, questo video, molto importante: sono a conoscenza che ci potrebbe essere un'informativa dei Carabinieri sul loro conto." (cfr. verbale 28.3.2018 pag. 21-22).

Altro video che si pone sulla stessa linea è quello che BIANCHINI gira durante un incontro avuto con un soggetto identificato compiutamente in De Stavola Giuseppe Marco, che è un funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Campogalliano e che dimostrerebbe tutta la consapevolezza di BIANCHINI Alessandro - proprio in ragione delle false fatture, quelle contestate dall'Agenzia delle Entrate - di sapere con chi avevano avuto a che fare.
Orbene, tutto il periodo delle interdittive, che va da giugno 2013 a gennaio 2015, aveva restituito, nella prospettiva d'indagine, uno spaccato inequivoco e che spiegava come dopo il 17 giugno 2013, giorno in cui viene emessa l'informazione antimafia nei confronti della BIANCHINI, era stata attuata dai BIANCHINI la controffensiva per cercare di ovviare a questo problema, eludendo l'interdittiva.

Come noto, secondo la procedura, prima della adozione del provvedimento interdittivo, il Gruppo Interforze fornisce al Prefetto il proprio parere che adotta a conclusione di un iter informativo, che si basa su dati di Polizia. Trattasi, ovviamente, di pareri che non sono vincolanti.
BIANCHINI Augusto, per conto della sua società, aveva presentato domanda di iscrizione il 23 ottobre 2012, con una successiva integrazione il 5 febbraio del 2013. Quando la Prefettura di Modena, proprio in quel periodo, aveva chiesto a tutte le Forze di Polizia modenesi di fornire informazioni sul conto dell'impresa, i Carabinieri -che stavano indagando nell'ambito dell'indagine *AEMILIA* - avevano una moltitudine di informazioni da fornire. L'attività di intercettazione era stata chiusa infatti nel gennaio del 2013. Erano state quindi trasmesse alla Prefettura le informazioni importanti e spendibili in quella attività amministrativa ma inidonee a disvelare l'indagine *AEMILIA*.

E così, con una lettera del 22 gennaio del 2013, i Carabinieri comunicavano alla Prefettura solo alcuni punti e cioè che il 14 dicembre del 2012 GRANDE ARACRI Nicolino, capo della cosca di Cutro, era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a recarsi a Modena presso il policlinico per una visita specialistica, dove era stato fatto un servizio di osservazione nel corso del quale era stato visto a più riprese accompagnarsi con BELFIORE Gaetano che, oltre ad essere legato sentimentalmente con Nicole GRANDE ARACRI, figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, era anche assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. "*... Comunichiamo inoltre l'esito della perquisizione che avevamo fatto il 21 novembre 2012 a Montecchio Emilia a carico di Richichi Giuseppe e Schirone Graziano, quando, sostanzialmente (ve ne ho già parlato Costantino), troviamo tantissimi proiettili di vario calibro, e in più troviamo quella scatola di quella pistola, con l'indicazione solo della matricola della pistola, una pistola risultata smarrita in banca dati. Però, oltre a comunicare questo dato, noi alla Prefettura diciamo anche: Attenzione, perché, quando siamo andati a fare la perquisizione a carico di Richichi, troviamo delle fatture che Richichi aveva, che era possessore di tutto quel calibro di munizionamento, quanto meno poteva essere imputabile di*

quel carico di munizionamento, gli troviamo due fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a favore di due società: la EDIL CUTRO S.r.l. e la COIS. Poi gli diciamo anche: Attenzione, perché abbiamo trovato collegamenti fra i due perquisiti, Richichi e Schirone, due collegamenti con BOLOGNINO Michele, già 416 bis, condannato in via definitiva. Infatti gli diciamo cosa? Che a casa di Richichi troviamo proprio della corrispondenza che BOLOGNINO aveva ricevuto nel suo periodo di detenzione quando era in carcere. Quindi gli diciamo: Abbiamo trovato pure le lettere che il detenuto riceveva, e le abbiamo trovate a casa di Richichi, quindi c'è un collegamento, attenzione. Riferiamo ancora il collegamento su Schirone, che era quello che aveva le chiavi del magazzino della B.D. IMMOBILIARE, che è la società riferibile a BOLOGNINO Domenico, figlio di BOLOGNINO Michele, dove noi facciamo anche la perquisizione, perché, le chiavi, ce le aveva Schirone, e all'interno di quel capannone troviamo i documenti di identità di BOLOGNINO Michele. Segnaliamo inoltre che durante la perquisizione, mentre stavamo facendo queste operazioni, giungono alcuni operai, che andiamo ad identificare, tipo Belfiore Nicola, che ci dicono. Eh, ma io sto aspettando che arrivi Alleluia – che effettivamente arriva –, che poi dobbiamo andare a lavorare presso i cantieri di Finale dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Chiaramente, su questo rapporto tra Schirone, Richichi e BOLOGNINO, non potevamo certo dire che li sentivamo tutti i giorni, che parlavano al telefono. Non l'abbiamo detto. Un altro punto che segnaliamo è che il 3 settembre 2012, nel corso di un servizio, un normale servizio di coordinamento, di osservazione che eseguiamo sui cantieri, di monitoraggio dei cantieri della ricostruzione, notiamo proprio BOLOGNINO Michele entrare all'interno di via Rovere a Finale Emilia, dov'era in atto la realizzazione degli edifici temporanei, edifici scolastici, e dove la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in virtù proprio di un subappalto acquistato dalla CMC. Si tratta dello stesso cantiere in cui BIANCHINI aveva anche ottenuto le opere di urbanizzazione per un importo di... 1.190.000 euro. Quello che non gli diciamo anche in questo caso, alla Prefettura, è una cosa fondamentale: che il servizio non era iniziato al cantiere, ma era iniziato alla BIANCHINI, quando avevamo visto BOLOGNINO Michele all'interno degli uffici della BIANCHINI, da lì uscire e recarsi al cantiere."

Queste informazioni sono state poi integrate da un organo denominato GIRER (Gruppo Interforze per la Ricostruzione in Emilia-Romagna) che opera strettamente in contatto con i Carabinieri che stavano indagando. Il GIRER aveva assunto, tra l'altro, informazioni sui dipendenti assunti della BIANCHINI COSTRUZIONI, prevalentemente di origini cutresi, gravati da precedenti, riconducibili, in modo diretto o indiretto, anche alle cosche calabresi. Per esempio, fra i dipendenti che erano stati assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e che erano nel novero degli operai inviati da BOLOGNINO risultavano esservi PROCOPIO Giovanni, fratello di Salvatore, tratto in arresto il 20 aprile del 2007 nell'ambito dell'indagine *PANDORA*, soggetto collegato a PUGLIESE Michele. Era stata inoltre evidenziata anche la figura di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe e quella di BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI. Erano stati anche approfonditi i rapporti economici tra la BIANCHINI COSTRUZIONI ed alcune imprese, in particolare con Villani Virginio, socio fondatore di alcune società insieme all'odierno imputato MUTO Antonio classe '71, ed emerso nell'indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III).

Il Prefetto di Modena, prima, e di Reggio Emilia, poi, avevano dunque emesso i provvedimenti interdittivi e di rigetto di iscrizione alla *White List*, provvedimenti motivatissimi, in cui veniva dato conto di tutto questo (provvedimento del 17 giugno 2013, Prefettura di Modena; del 18 giugno 2013 il rigetto della Prefettura di Modena; del 20 giugno 2013 in relazione al rigetto della domanda della Prefettura di Reggio Emilia).

Le interdittive contengono quindi un quadro veramente completo in cui i BIANCHINI "*...se prima avevano solamente l'idea di dire: Oh, guarda che qua, se vanno a scoprire tutti gli accordi che ci sono... era solamente pensata, ritenuta possibile questa situazione, adesso hanno la conferma, perché c'è scritto tutto in quella cosa lì, in questi provvedimenti. E i provvedimenti descrivono compiutamente chi è BOLOGNINO Michele, che è considerato inserito nei contesti di cosca dei papaniciari, ma aveva anche dei rapporti con Sarcone Nicolino, dei Grande Aracri, appena condannato in "EDILPIOVRA", erano evidenziati i rapporti con Vertinelli. Tra l'altro, si dice che BOLOGNINO Michele, Sergio e Francesco, i tre fratelli, erano stati denunciati da una Stazione nel padovano per una sorta di aggressione perpetrata nei confronti di imprenditori locali, tali Maria Giovanna Santoltni e Stefano Venturin della GS SCAFFALATURE E AUTOMAZIONI, cioè, sostanzialmente, avevano acquisito le quote da questi soggetti o quanto meno ci avevano provato. Comunque sono tutti fatti presenti. Insomma, c'era un quadro veramente completo.*"

Circa il momento esatto della conoscenza di questi provvedimenti da parte dei BIANCHINI di questi provvedimenti, va evidenziato, nella prospettiva d'accusa, come la riservata amministrativa fatta dalla Prefettura di Modena il 17 giugno, su richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, era giunta sicuramente nella disponibilità di BIANCHINI, perché il loro legale, l'Avvocato Calzolari, il 24 giugno aveva presentato in Prefettura un'istanza di accesso agli atti, che era stata evasa alcuni giorni dopo, cioè il 26 giugno 2013. I BIANCHINI avevano in mano l'informativa con tutte le date. Il provvedimento di rigetto dell'istanza, il provvedimento più sintetico, era stato notificato direttamente a loro. Il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia, che avrebbe dovuto essere successivo a quello di Modena, addirittura gli viene consegnato nelle mani ancor prima di avere la riservata di Modena. Infatti, gli era stato notificato via PEC il 20 giugno 2013. Queste notifiche sono importanti, perché proverebbero, in tesi d'accusa, che sin da subito, sin dal momento in cui i provvedimenti sono adottati, che i BIANCHINI hanno certamente avuto contezza di tutte le gravi informazioni poste alla base dei provvedimenti adottati sia sul conto di BOLOGNINO Michele che di altri soggetti, primi fra tutti gli stessi dipendenti assunti e a vario titolo collegati con le cosche crotonesi, tra cui lo stesso GRANDE ARACRI. Quindi il 21 giugno i BIANCHINI ricevono via PEC il provvedimento di Reggio Emilia; lo stesso giorno gli viene notificato il rigetto di Modena: il 26 giugno acquisiscono, tramite Avvocato, la riservata del Prefetto di Modena. Peraltro gli inquirenti avevano eseguito l'analisi della documentazione contabile della BIANCHINI COSTRUZIONI nella quale avevano rinvenuto tutti questi documenti: "*Troviamo le riservate amministrative, quelle anche dopo, i decreti di rigetto di iscrizione alla White List emessi dalle diverse Prefetture, i ricorsi al TAR (perché faranno diverse ricorsi al TAR) che si fondano proprio su questi provvedimenti. E troviamo (l'ho detto anche stamattina) quella famosa relazione del Prefetto De Miro.*"

Da questo momento, dunque, sarebbe partita la controffensiva dei BIANCHINI e *"si insinueranno le cessioni"*. E' ovvio, nella tesi d'accusa, che nel momento in cui tutte queste motivazioni erano diventate argomento pubblico, in un momento come quello, vi possa essere stata la cesura volontaria dei rapporti che BIANCHINI aveva avuto sino a quel momento intessuto con BOLOGNINO; con GIGLIO e con gli altri; un'interruzione sicuramente strategica, forse inevitabile, *"che peraltro noi non possiamo neanche attestare, se non intuitivamente, perché non avevamo le intercettazioni! Quindi non sappiamo se hanno continuato o meno a sentirsi, salvo il fatto che molte cose le sappiamo proprio perché BIANCHINI Alessandro si mette a girare quei video con il suo telefonino. E molti di questi colloqui avevano in relazione le interdittive."*.

Arrivata l'interdittiva, con quella motivazione gli inquirenti avevano compreso quale tipo di consapevolezza avessero avuto gli imputati fino a quel momento. E lo comprendevano, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, con una chiarezza che *"alcune evidenze che noi prima avevamo solamente per logica, adesso diventa reale, cioè sulla volontà proprio di esercitare l'impresa avendo avuto come partner questi personaggi, cioè la 'Ndrangheta, per attività che con loro potevano essere svolte evidentemente più facilmente rispetto ad altre. C'era l'episodio del capo 53, il rapporto con BOLOGNINO, con Blasco, Valerio, Giglio, la vicenda dell'appalto dell'IREN, il rapporto comunque abbozzato con Diletto Alfonso, le false fatture. Insomma, si tratta di una situazione in cui i BIANCHINI erano divenuti ormai... queste situazioni erano divenute un elemento (lo capiamo) di impresa, imprescindibile, naturale. E questa consapevolezza noi possiamo provare non essere solo di BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, ma purtroppo anche degli altri due figli.*

E questo ultimo aspetto l'accusa ritiene di poter provare proprio dalla lettura degli atti, anche per l'attività fatta dalla stessa BIANCHINI Alessandra nel 2013, quando aveva firmato le istanze in Prefettura, ma soprattutto grazie alle intercettazioni che erano state eseguite subito dopo gli arresti e a questi video.

Nell'attuare questa "controffensiva", i BIANCHINI si sarebbero mossi, in tesi d'accusa, lungo tre linee di azione: la SAFI S.r.l., De Stavola Giuseppe Marco e, in ultimo, il Senatore Giovanardi.

La prima fase, collocata nel tempo nell'ultimo semestre del 2013, era caratterizzata dalla presenza della SAFI S.r.l. Ciò che accade in questa prima fase sarebbe importante, perché da qui si comprenderebbe ancora di più come si era giunti alle cessioni delle quote dei BIANCHINI, quanto meno quale sarebbe stato l'ulteriore stimolo che i BIANCHINI avevano ricevuto. I BIANCHINI si erano rivolti, dunque, a questa "pseudo-agenzia investigativa" chiamata SAFI, che aveva già millantato di aver risolto l'analogo problema in cui era occorsa la Fratelli Baraldi di cui gli imputati avevano cercato di seguire i passi. A metà luglio la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cominciato formalmente questo rapporto. Era stato infatti rinvenuto il contratto stipulato tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la SAFI, nonché la fattura emessa il 15 luglio 2013 per l'importo di 24.200 euro, con causale *"Acconto ricevuto inerente il mandato numero 19 di servizi di consulenza del 15 luglio 2013"*.

Viene rinvenuto anche questo mandato che, sostanzialmente, era un mandato di consulenza fatto con la SAFI al fine di far ottenere alla BIANCHINI l'inserimento in White List. Il

prezzo concordato era di 50.000 euro; ne era stata pagata solamente una parte, la metà. Dopo gli arresti del 28 gennaio 2015 i BIANCHINI avevano iniziato a parlare della SAFI. Di SAFI, ad esempio, ha parlato BIANCHINI Augusto chiuso all'interno della sua cella di Parma (prog. n. 208, RIT 373/2015) quando ha raccontato all'altro detenuto GERACE Salvatore di essere stato incastrato nella questione dell'amianto da una ditta concorrente (la Fratelli Baraldi). Ma BIANCHINI, nel proseguo di questo colloquio, ha raccontato anche che era stata questa stessa impresa, cioè la BARALDI, a metterlo in contatto con la SAFI, perché gli avrebbe potuto sistemare la questione della White List, così come avevano fatto con loro. (prog. 211, RIT 373 del 2015). Dice BIANCHINI: *"Quello che mi ha portato l'amianto, che è stato escluso dalla White List, anche lui poi l'hanno riammesso. Mi dice: Guarda, io ho degli amici", e ancora continua: "Guarda, i miei problemi me li hanno risolti questi signori. Vai da loro, vai da loro, ti do il telefono. Vai da loro, fidati, fidati". E denoro che BIANCHINI dice effettivamente di aver pagato: "Un'agenzia che mi doveva risolvere il problema della re-iscrizione alla White List. Sai cos'hanno fatto questi? Si sono fatti pagare da me ed erano pagati da loro lì, per fare tutte le cose sbagliate. Capito? Capito bene? Noi già avevamo i documenti della vicenda dell'amianto, perché, guarda, eravamo distrutti. Poi ci arriva la negazione all'iscrizione alla White List, figurati, cioè".*

Sul rapporto che la stessa Fratelli Baraldi aveva avuto con la SAFI erano stati in effetti trovati riscontri oggettivi: il contratto di consulenza 05 stipulato il 18 marzo del 2013 in cui è indicato un corrispettivo di 50.000 euro che la Fratelli Baraldi paga alla SAFI. E viene quindi riscontrato come questa società sia stata segnalata ai BIANCHINI da Claudio Baraldi e dagli stessi sindacati.

Quindi la SAFI, che aveva aiutato la FRATELLI BARALDI, era diventata un punto di riferimento dei BIANCHINI. Una verità, questa, che doveva secondo l'ipotesi d'accusa, essere sottaciuta, come sarebbe evincibile dal colloquio in carcere dell'11 febbraio 2015 nel corso del quale BIANCHINI incontra i figli Alessandra e Nicola (RIT 505/15, il colloquio dell'11 febbraio 2015). Ha spiegato il teste *"Siamo nella sala colloqui della casa circondariale di Parma, dove Nicola, pienamente consapevole, unitamente alla sorella, evidentemente di ciò che era fatto prima, esorta il padre, in caso fosse stato sottoposto ad interrogatorio, a tacere alcune informazioni che riguardano proprio la SAFI. Non si capisce neanche il motivo, visto che avevano stipulato un normale contratto di consulenza. Però gli dice proprio: "Tipo di Safi non avete parlato. Se dovete parlare di Safi, da dove sono venuti i cosi, non lo si dice, hai capito?". E il padre lo tranquillizza. Ma qui dov'è il problema, dov'è la stranezza? E' il fatto che, appena ricevuta un'interdittiva, la mossa non è quella di rivolgersi a dei legali, che pure avevano i BIANCHINI e che gli facevano le istanze, ma ad una società di consulenza, i cui confini di azione non erano probabilmente noti agli stessi BIANCHINI, né emergeranno, per la verità, in maniera così evidente nel corso della nostra attività di indagine. Noi possiamo solo dire certamente che per sei mesi questa società, per conto dei BIANCHINI, frequenterà tutte le riunioni in Confindustria, con i sindacati e in Prefettura, difendendo le ragioni della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma che ad un certo punto spariscono."*

Il fatto di rilievo, nella prospettiva d'accusa, è che la Safi, per i BIANCHINI aveva fatto la stessa cosa che aveva fatto per la Fratelli Baraldi, cioè simulare un cambio di *governance*, mettendo falsamente alla guida della società BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola

come titolari delle società della BIANCHINI. E ciò veniva riscontrato perché era ciò che accaduto anche con Baraldi Claudio, che aveva donato le proprie quote al figlio Massimo.

Nel luglio del 2013 tutto pareva essere orientato, nell'ottica d'accusa, ad affrontare la vicenda secondo queste modalità "ordinarie", anche perché in Prefettura a Modena stava cambiando il Prefetto e i BIANCHINI, tramite i propri legali, avevano avanzato anche diversi ricorsi al TAR, a Milano, a Bologna, a Parma, con esiti negativi tranne il primo, cioè quello in Lombardia, che il 18 luglio del 2013 si era pronunciato con una sospensiva del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI dalla Prefettura di Milano, in attesa del giudizio del TAR di Bologna.
Il primo agosto del 2013 i BIANCHINI, sebbene avessero una serie di Avvocati che in quel periodo stavano producendo istanze a loro nome, assumevano un rappresentante proprio della SAFI, l'Avvocato Musto. Ne seguiva un'istanza firmata da BIANCHINI Alessandra e da Silvestri Giuseppe Fortunato, in cui costoro ammettevano sostanzialmente quello che era stato sostenuto dalla Prefettura, evidenziando la loro ingenuità e specificando che i precedenti amministratori non si erano accorti di cosa stava accadendo.
In questo documento preannunciavano alla Prefettura di Modena di dissociarsi dai ricorsi al TAR, compreso quello che avevano "vinto" a Milano e di volere evitare anche le pubbliche manifestazioni di protesta sui giornali. Nella tesi d'accusa è ragionevole ipotizzare che quanto contenuto in questa nota sia stato concordato con la stessa SAFI, anche perché in quel documento veniva segnalato l'Avvocato Musto come rappresentante della BIANCHINI. *"In questo momento tutto sembra deporre per alcuni accordi presi. Forse anche con la Prefettura per limitare la pubblicità del caso, certamente con la SAFI per dismettere i ricorsi al TAR. In particolare quello di Milano, dove i BIANCHINI avevano ottenuto una prima vittoria, una sospensiva. E sulla discrezione dei rapporti con la stampa, addirittura Silvestri, con un'e-mail del 26 settembre 2013, scriverà al Prefetto, rassicurando il Prefetto, dicendo di aver addirittura azzerato tutti questi rapporti. E questi temi, specie quello con la stampa, saranno realmente esistenti in Prefettura, come verrà esplicitato in modo chiaro, evidente nel corso del colloquio che BIANCHINI Alessandro registra il 4 novembre 2014 con il Prefetto di Modena, il vice Prefetto della Prefettura di Modena e il Questore, viene ricevuto, e lui pensa di registrare pure loro. E in quell'occasione verrà trattato proprio questa questione dei giornali, degli articoli di stampa che stavano uscendo."*

L'autunno/inverno del 2013 è caratterizzato dagli incontri che avvengono in Prefettura alla presenza anche dei sindacati. La BIANCHINI entra in concordato. Si tengono in quel periodo anche le riunioni del Gruppo Interforze, che in merito alle istanze presentate per la riammissione della ditta continua, però, a dare parere negativo. Fin quando il 10 gennaio 2014 la Prefettura di Modena, con provvedimento 813/2014, decideva di rigettare le domande presentate, e quindi la nuova esclusione della BIANCHINI dalla *White List*, basandosi sostanzialmente su due motivi: 1) sugli accertamenti esperiti dal GIRER che, giungendo alle stesse conclusioni dei Carabinieri, aveva definito fittizie le cessioni di quote avvenute nei confronti di BIANCHINI Alessandra e Nicola, che non avevano le capacità reddituali per acquistare delle quote; 2) sulle sentenze del TAR, che avevano confermato le tesi prodotte

dalla stessa Prefettura circa il pericolo di condizionamento e di infiltrazione mafiosa che aveva interessato la BIANCHINI COSTRUZIONI.
A tutto ciò, deve aggiungersi che nel secondo semestre del 2013 era stata accertata, in ipotesi d'accusa, la continuità assoluta di impresa tra la IOS, costituita nel luglio del 2013 e la BIANCHINI. Il 4 ottobre 2013 detta società aveva chiesto l'iscrizione alla *White List* e, quindi, anche su quest'impresa erano iniziati gli accertamenti. L'impresa individuale era stata capitalizzata, in tesi, attraverso il travaso di beni dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Vi era stato anche il travaso di dipendenti (vedi sopra e capo 189). E questa fittizietà sarebbe stata giustificata con un artificio contabile rappresentato dalla liquidazione di BIANCHINI Alessandro, maturata proprio dalla cessazione del suo rapporto lavorativo con la BIANCHINI COSTRUZIONI, che tuttavia sarebbe cessato il 31 dicembre del 2013. Liquidazione che gli era stata controfirmata, a sua tutela, dal sindacalista Remo Perboni, che è lo stesso soggetto che aveva consigliato la SAFI alla BIANCHINI.

Si giunge così al 2014, in cui l'elemento veramente caratterizzante sarebbe il fatto che il 4 aprile BIANCHINI Augusto era tornato a guidare la BIANCHINI COSTRUZIONI come se nulla fosse accaduto. Si entra, dunque, nella seconda fase, che si articolerebbe su tutto il 2014, ed il cui tema diventa la IOS.
In questa fase sono due i grandi filoni lungo i quali si sviluppano indagini a seguito del ritrovamento dei video, registrati da BIANCHINI Alessandro in relazione agli incontri che aveva avuto.
Il ritrovamento di questi video aveva infatti rappresentato per gli inquirenti un importante elemento per valutare come i BIANCHINI fossero a conoscenza di notizie riservate e sulla base delle quali avrebbero poi effettuato le successive cessioni immobiliari, ritenute fittizie, per salvaguardare il proprio patrimonio immobiliare, avendo acquisito la consapevolezza che vi era un'attività di indagine a loro carico.
Non solo. Detti video avevano contribuito a comprendere meglio sia il livello di consapevolezza che i BIANCHINI avevano maturato anche in precedenza, sia le ragioni per cui, da un certo punto in avanti si erano interrotti, strategicamente, i rapporti con gli esponenti del sodalizio.
Era infatti già stato accertato che da un certo punto BOLOGNINO Michele esprimeva i timori nell'andare da BIANCHINI Augusto (prog. n. 253, RIT 2708/2012). In tale conversazione BOLOGNINO Michele, che stava discutendo dei conteggi con gli operai riferiva proprio ad uno di questi che, per prudenza, aveva limitato le comunicazioni con BIANCHINI Augusto, poiché aveva paura di eventuali intercettazioni conseguenti alle indagini a cui lo stesso BIANCHINI è sottoposto: "*Non gli posso telefonare, non posso andare là, che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e cose*". Siamo al 28 novembre del 2012, l'interdittiva non era ancora stata emessa, ma le ragioni di queste scelte, ha spiegato il teste, verranno comprese dagli inquirenti in un momento successivo, anche grazie ai video ritrovati.
A quella data il rapporto con BOLOGNINO, tuttavia, non era ancora interrotto ma continuava prudentemente. Ed invero, nel novembre 2012 nel corso della perquisizione effettuata a Montecchio Emilia, venivano identificati due operai, BELFIORE Nicola e PERROTTA Piero, che stavano aspettando di andare nei cantieri della BIANCHINI. Inoltre, almeno fino al mese seguente avevano continuato a parlare di conteggi nelle conversazioni intercettate.

Ancora, dai dati acquisiti presso l'INPS risultava che fino a dicembre 2012 erano ancora assunti gli operai che erano stati segnalati, inviati da BOLOGNINO, cioè ALLELUIA Lauro, BELFIORE, Colosimo, Curcio Domenico, Devona, Pantaleone etc. .
Nel 2013 lavoravano ancora nei cantieri dei BAINCHINI altri operai, come Colosimo Salvatore, ALLELUIA Lauro e Procopio Giovanni; ciò fino al mese di luglio, quando erano stati licenziati. Secondo la tesi d'accusa la ragione del licenziamento sarebbe chiara: perché era intervenuta l'interdittiva.

I video risultati utili per le indagini sono 23, e sono quelli che riguardano soggetti che intervengono proprio per sostenere la difesa dei BIANCHINI, testimoniando l'inizio di questa nuova strategia frontale che viene percorsa, in tesi d'accusa, lungo due strade: la prima attraverso il rapporto con il funzionario dell'Agenzia delle Dogane De Stavola Giuseppe Marco, che fornisce ai BIANCHINI - a seguito di numerosi appuntamenti e tutti videoregistrati - informazioni e notizie evidentemente riservate in relazione al procedimento amministrativo in quel momento in atto presso la Prefettura. Ha spiegato infatti il teste, che le indagini avevano permesso di accertare che "*De Stavola ha una conoscenza diretta di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, maturata probabilmente, sicuramente in funzione del servizio prestato presso l'Agenzia delle Dogane di Campogalliano, e, tramite De Stavola, BIANCHINI Alessandro conoscerà un legale, Moscattini Gian Carla, con studio a Fiorano, a cui chiederà una consulenza per preparare l'istanza che verrà poi depositata il primo agosto 2014, documento che sarà redatto direttamente a firma dello stesso BIANCHINI Alessandro e vedremo anche i connotati di quest'incontro che avviene il 31 luglio del 2014, che si baserà anche in questo caso su documenti riservati.*
De Stavola, aveva incontrato esclusivamente BIANCHINI Alessandro almeno nove volte, perché tanti sono i video registrati e che danno testimonianza di questi incontri.
Gli incontri avvengono tra maggio-giugno del 2014 e l'ottobre dello stesso anno. L'ultimo video risale infatti al 18 ottobre 2014.

In aula è stato video proiettato un frammento di uno dei video girati con il telefono da BIANCHINI Alessandro nel corso di un suo incontro con De Stavola: "*MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Il primo colloquio che vi faccio vedere avviene con De Stavola. Solo alcuni pezzettini. Viene registrato nei primi giorni di giugno del 2014 ed è testimoniato dal video IMG_1817. Una piccola precisazione: come facciamo noi a individuare correttamente le date in cui sono stati girati? A parte che alcuni video sono stati proprio denominati con la data; ma soprattutto perché all'interno dei video vengono fatti riferimenti a circostanze, ad atti che sono in essere in Prefettura, quindi noi riusciamo ad individuare correttamente, se non la data in alcuni casi, però il periodo in cui viene girato questo video. Per farvi capire, ci sono anche delle circostanze extra dall'attività che ci interessa. Però, per esempio, in un colloquio con De Stavola, De Stavola all'inizio si lamenta di come ha giocato la partita l'Italia la sera prima, due sere prime. E in effetti noi riscontriamo questi piccoli elementi, effettivamente individuiamo la partita e riusciamo a datare i video. Questo primo colloquio che vi faccio vedere, testimoniato dal video 1817, che sarebbe il secondo incontro che ha con De Stavola, BIANCHINI Alessandro... Ce n'era già stato uno a fine maggio del 2014 e c'è un altro video, 1793. Questo, non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere direttamente il secondo,*

*che è sicuramente più importante. E' in questo video vi faccio ascoltare come De Stavola informa BIANCHINI Alessandro che di lì a pochi giorni avrebbe subito presso la IOS un controllo da parte della Guardia di Finanza. E' il famoso controllo del 19 giugno 2014, che viene effettuato su delega della Prefettura di Modena. Vi anticipo solo alcune parti. Gli dice De Stavola che è stato a cena con l'Avvocato Moscattini, la quale gli ha rivelato questa notizia di quest'imminente controllo e che lui stesso ha controllato, cioè che la notizia è vera. Gli dice proprio: "Mi ha detto: Guarda, io ho saputo che il Prefetto ha disposto proprio, prima di rilasciare 'sta cosa", cioè si dovevano esprimere sulla IOS, gli dice sostanzialmente, prima di fare 'sta cosa, hanno delegato quest'accertamento. Aggiungendo poi: "Comunque il 30 maggio... è vero quello che mi ha detto la Moscattini, io l'ho saputo ieri sera proprio". E in effetti il 30 maggio del 2014 c'era stata la delega da parte della Prefettura alla Guardia di Finanza, che li delegava ad effettuare questi accertamenti di tipo finanziario, patrimoniale ed economico nei confronti della IOS, documento che noi poi a un certo punto acquisiremo anche in Prefettura. E perché viene delegata la Guardia di Finanza? L'ho detto prima: perché questo controllo poteva far emergere tentativi di elusione della misura interdittiva applicata nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI proprio da parte della IOS. E quindi, sostanzialmente, De Stavola dice a BIANCHINI Alessandro di fare attenzione, di fare in modo che suo padre Augusto quel giorno non si faccia vedere proprio nella sede della IOS e soprattutto di far sparire carte compromettenti....La conversazione, chiaramente, prosegue, non finisce lì. De Stavola è avvezzo a questi controlli, fa parte dell'Agenzia delle Dogane, quindi glielo spiega, gli dice che... gli consiglia, perché lui è esperto... gli dice addirittura che...*n un altro punto, *che gli faranno i raggi X completi. Addirittura gli consiglia di mettere qualcuno in ufficio, che poi lo chiami al momento dell'arrivo dei Finanziari, dice: Qualcuno sta lì, la chiamo, che deve dimostrare che lei non sa niente – cioè deve far finta di non sapere nulla. E poi gli dice anche di fare attenzione a non parlare al telefono, dice proprio: Lei per telefono non dirà niente, ne parlerà con papà e mamma da vicino. Perché è evidente che soprattutto BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna devono essere informati di questa cosa, perché il controllo interessa, è vero, la IOS, ma soprattutto interessa loro."* E De Stavola spiega le ragioni per le quali la comunicazione non deve avvenire per telefono, *"..glielo dice proprio: "Sì, eh, ma per quello che... ma è per quello che lo dico che telefo... per telefono si parla solo di chiavatorio". E poi aggiunge: "Non si parla più un cazzo, perché tutte le cose portano poi dopo i disastri". Questo è il funzionario dell'Agenzia delle Dogane."*

Secondo il Maresciallo D'Agostino, per comprendere cosa stava accadendo in questi mesi e come si collocavano questi incontri, è opportuno spiegare anche cosa avveniva in Prefettura, perché solo così sarebbe possibile comprende il video alla luce di ciò che stava accadendo in quella sede.

Il 6 marzo 2014 la IOS di BIANCHINI Alessandro aveva depositato un'integrazione alla domanda di iscrizione alla White List, che veniva posta alle valutazioni del Gruppo Interforze. In questo periodo, quasi quotidianamente, sui giornali venivano pubblicate notizie inerenti la BIANCHINI COSTRUZIONI, in ragione proprio della problematica inerente l'interdittiva e per i lavoratori che stavano soffrendo questa situazione.

Il 17 aprile 2014 il Senatore Giovanardi aveva trasmesso a BIANCHINI Augusto un'e-mail, rinvenuta tra la documentazione sequestrata alla BIANCHINI COSTRUZIONI, con cui,

"come da accordo" veniva trasmessa la comunicazione che aveva ricevuto il 16 aprile 2014 dalla Prefettura di Modena, a firma del Prefetto Di Bari, con la quale veniva informato che presso la Prefettura la pratica inerente la DUEAENNE era andata in quel momento in istruttoria.
In quei giorni, dunque, era in istruttoria presso la Prefettura la società DUEAENNE e il 24 aprile 2014, quindi prima di questo video, la sezione del TAR dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'istanza presentata dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.
In questo modo, ha spiegato il teste, si delineerebbero le ragioni dell'incontro con De Stavola, anche perché il 28 maggio 2014 si era tenuta una riunione del Gruppo Interforze nella quale era stato deciso di approfondire questi accertamenti sulla IOS. Il 30 maggio era stata fatta la delega alla Guardia di Finanza. De Stavola informava BIANCHINI proprio di questa delega.
Il 19 giugno, effettivamente, la Guardia di Finanza di Mirandola eseguiva il controllo presso la IOS, il cui processo verbale veniva consegnato nelle mani dell'interessato, ma che veniva poi trasmesso in Prefettura con un atto ufficiale del 27 giugno 2014.

I video registrati con De Stavola danno atto, secondo la tesi d'accusa, di come i BIANCHINI continuassero a reperire notizie provenienti dalla Prefettura, utilizzate anche per cercare di procrastinare una decisione del Prefetto che sembrava essere ormai presa, cioè quella di interdire la IOS. Per questo si erano tenute più riunioni del Gruppo Interforze, proprio chiamato a valutare quest'istanza. E le istanze che vengono presentate dai BIANCHINI sembravano fondate proprio su notizie riservate. De Stavola si mostrava infatti prodigo di informazioni anche il 18 luglio 2014 (n. 2201) nel corso del quale "*racconta a BIANCHINI Alessandro che nella riunione del 10 luglio in Prefettura (effettivamente è avvenuta una riunione del Gruppo Interforze) è stato deciso di procedere a un ulteriore approfondimento sulla IOS, perché "loro pensano – gli dice – che lei, le dico con tutta sincerità, abbia detto un sacco di palle, nel senso che vedono a lei come la controfigura di suo padre". Quindi, a BIANCHINI Alessandro, gli viene detto che lui è la controfigura del padre. E la colpa, sostanzialmente, è sempre un po' dei Carabinieri, che sono sul chi va là.*

In effetti il 10 luglio si teneva la riunione del Gruppo Interforze all'esito della quale erano stati ritenuti sussistenti, da quanto scritto sul verbale, elementi tali da far ritenere acclarato il tentativo dell'azienda di eludere gli effetti dei provvedimenti antimafia nei confronti della ditta BIANCHINI, tanto da proporre al Prefetto il diniego all'iscrizione della IOS. Secondo la tesi d'accusa, si rendeva quindi necessario per i BIANCHINI porre in essere un'azione idonea quanto meno a fare slittare in avanti questa decisione. Ciò lo si comprenderebbe da un altro video: il video denominato "Avvocato Moscattini".
Si tratta di un dialogo che avviene il 31 luglio del 2014 con un Avvocato amministrativista, non legato in quel momento da un rapporto di mandato difensivo, tanto è vero che anche l'istanza depositata il primo agosto del 2014 in Prefettura, recava solo la firma di BIANCHINI Alessandro. Questo dialogo è importante, secondo la tesi d'accusa, perché aiuta a valutare come l'esistenza della IOS sia fittizia ed artefatta perché basata proprio su documenti in quel momento riservati. In questo dialogo l'Avvocato non solo informava di nuovo BIANCHINI Alessandro, dell'esito della riunione del Gruppo Interforze - ossia che i Carabinieri, credevano fermamente che la IOS fosse la continuazione della BIANCHINI - ma

gli mostrava anche un documento, altrettanto riservato, che era una nota successiva della Guardia di Finanza di Mirandola all'esito dei nuovi accertamenti fatti sui dipendenti che erano stati assunti dalla IOS e provenienti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.
Nell'istanza del primo agosto 2014 BIANCHINI Alessandro interveniva proprio per giustificare preventivamente sia l'acquisizione dei mezzi della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche l'assunzione di questi operai (cfr. produzioni indicate).
Il video è stato video proiettato in aula.

I documenti citati fin a questo punto erano stati acquisiti formalmente da BIANCHINI Alessandro solo il 10 novembre 2014, dopo che il suo legale, l'Avvocato Calzolari, aveva presentato un'istanza di accesso agli atti il 29.10.2014, quindi circa due mesi dopo la registrazione di questo video.

I successivi video registrati negli incontri avuti con De Stavola attestano, in ipotesi, come i BIANCHINI, ed in particolare Alessandro, continuasse a ricevere queste notizie, sulla base delle quali poi vengono costruite le istanze da presentare in Prefettura.
Così, per esempio, accadde per il video denominato "*De Stavola Coop San Felice 7 agosto 2014*". Questo video è importante, secondo la tesi di accusa, perché dimostrerebbe non solo che i BIANCHINI continuavano a ricevere notizie provenienti dalla Prefettura, ma anche la loro consapevolezza di aver avuto a che fare con la criminalità organizzata. Consapevolezza che è presente anche in altri personaggi esterni al nucleo familiare, come lo stesso De Stavola, che nell'ambito della sua funzione, aveva la possibilità di acquisire informazioni rapportandosi con diverse autorità, tra le quali, evidentemente, l'Agenzia delle Entrate. Nel video, in effetti De Stavola diceva di fare attenzione, perché l'accertamento in atto in quel momento presso l'Agenzia delle Entrate sul conto della BIANCHINI COSTRUZIONI per il giro di false fatture organizzato con GIGLIO era complesso. Si trattava, sostanzialmente, del controllo in cui erano coinvolte le società I.N.T., S.I.C.E., COMIT e, quindi, GIGLIO. Ha spiegato il teste che De Stavola - che sa di cosa sta parlando, perché, è un funzionario dell'Agenzia delle Dogane – "*... dice proprio a BIANCHINI Alessandro: "Allora, ascolti, per la verifica delle entrate, che è delicatissima per via dei reggiani, che c'è stato il rapporto con Reggio, con la società di Reggio, SICE". Esita proprio il nome della S.I.C.E., cioè la società gestita da Giglio. E quindi si sente in dovere di consigliare BIANCHINI Augusto a farsi seguire da un commercialista bravo, perché c'è il rischio di ulteriori conseguenze. Gli dice infatti: "Arriva una denuncia penale fino a che... L'interdittiva non fa lavorare, ma però con una denuncia penale si può rischiare anche di più". "Con le fatture false", gli dice proprio in un pezzettino. La seconda parte è importante, quando De Stavola asserisce che "l'Agenzia delle Entrate non mollerà – usa proprio questo termine – facilmente la presa, perché il giro è grosso e ci sono dei calabresi coinvolti". Lo esorta, quindi: "Parli con papà da vicino", significa di persona, "deve pigliare uno che le porti nelle dichiarazioni delle cose, perché è complesso". E aggiunge: "Anche se lui dice: Io sto a posto – non è così proprio, perché dietro ha lavorato con persone che non sono a posto", gli dice. E la risposta di BIANCHINI, che segue, lascia proprio bene intendere questa sua consapevolezza... "Gli dice: "No, no che non sono a posto. Sì, sì, ma quello è chiaro*".

Anche il successivo video, denominato "*De Stavola Piazza Roma 1/10/2014 ore 19.30 circa*", sarebbe importante, perché anche in questo caso De Stavola metteva a conoscenza BIANCHINI Alessandro di quanto stava accadendo in Prefettura e, riferendosi a un'altra riunione del Gruppo Interforze, del 4 settembre 2014, che aveva interessato la IOS, gli diceva anche: "*Questi si sono convinti che non vogliono... non la vogliono far lavorare, cioè si sono convinti, si stanno per convincere, dove pare che sarebbe tutto un modo per... si ricordi 'sta parola: elusione*". *Ma c'è di più. Gli dice che è stata considerata la vicenda inerente i calabresi, ed in particolare di "quello là che trovarono le fatture, l'hanno messo dietro", quindi riferendosi chiaramente anche alle fatture che noi avevamo trovato nel corso della perquisizione da Richichi Giuseppe, a casa di Richichi. E gli dice infatti: "Perché anche questi di Roma – cioè si riferisce al GIRER, che stava continuando a fare questi accertamenti – hanno chiesto in Calabria, hanno .. tramite canali ufficiali", poi aggiunge: "Hanno chiesto a Cosenza, lì, nella provincia di Isola Capo Rizzuto, come si chiama? Per quei collegamenti che ci stavano lì, quelle due fatture trovate a casa di quello lì, collegato a BOLOGNINO, dal lì".*

Seguiva un altro incontro denominato "*De Stavola Piazza Roma lettura verbali Prefettura 3 ottobre 2014 ore 20:45 circa* ". E' un incontro serale avvenuto davanti all'Accademia di Modena il 3 ottobre 2014. De Stavola si era presentato all'appuntamento con BIANCHINI Alessandro, con "*il malloppo*" dei documenti prelevati direttamente dalla cassaforte del Prefetto. Si tratta di:

a) verbale del Gruppo Interforze del 10 luglio 2014, che i BIANCHINI acquisiranno solamente a novembre, dove si legge: Acclarato il tentativo dell'azienda di eludere gli effetti del provvedimento interdittivo emesso dalla BIANCHINI.

b) verbale del Gruppo Interforze del 5 agosto 2014, dove si legge che a seguito della nuova istanza presentata il primo agosto 2014, il funzionario della Prefettura propone al Gruppo di fare un quesito al CCASGO, (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, che è il massimo organo a cui la Prefettura può rivolgersi, anche il Gruppo Interforze rimane fermo sulla sua posizione. Il CCASGO non risponde direttamente, ma lo fa attraverso il GIRER, nella riunione del 23 settembre 2014 in cui viene discussa anche la DUEAENNE

c) verbale della riunione del GIRER del 24 settembre, in cui si fa riferimento proprio alla citata nota del GIRER del 23 settembre pervenuta in Prefettura. E in riferimento anche alla cessione degli appartamenti da parte della DUEAENNE, il Gruppo Interforze ribadisce il tentativo di elusione della IOS.

Il funzionario delle Dogane portava con sé, oltre alla comunicazione del 27 giugno 2014 della Guardia di Finanza, che aveva trasmesso il controllo fatto presso la IOS, anche la nota del GIRER, del 23 settembre. Alla fine De Stavola confermava a BIANCHINI che di lì a poco avrebbe ricevuto il provvedimento di esclusione della *White List*, come effettivamente emesso pochi giorni dopo, cioè il 20 ottobre 2014.

Questo video, del 3 ottobre, è stato video proiettato in aula.

L'altro grande filone strategico seguito dai BIANCHINI sarebbe quello politico, attuato grazie al rapporto che i BIANCHINI erano con il Senatore Giovanardi. A testimonianza di questo rapporto avuto con i BIANCHINI, erano stati rinvenuti tre video, registrati in occasione di altrettanti incontri, aventi ad oggetto i provvedimenti interdittivi emessi nel giugno 2013 nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche le altre procedure in quel periodo non ancora definite e riguardanti la IOS e la DUEAENNE. Un primo file è denominato: *"Giovanardi consegna doc presso abitazione in Modena 12 luglio 2014"*. Esso documenta l'incontro durante il quale il politico riceve da BIANCHINI Alessandro documentazione riguardante la IOS: copia del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Mirandola durante il controllo effettuato nel giugno 2014, un rendiconto (verosimilmente) riepilogativo, un documento che legittimamente BIANCHINI Alessandro detiene, un (verosimile) rendiconto riepilogativo del volume d'affari sviluppato dall'impresa individuale; la copia dell'accordo che era stato stipulato per la cessione dei mezzi e delle attrezzature dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Quest'incontro era avvenuto due giorni dopo la riunione tenuta in Prefettura con il Gruppo Interforze, ed in cui era stato ritenuto acclarato il tentativo della IOS di eludere gli effetti dell'interdittiva emessa nei della BIANCHINI

Vi sono altri due video: *"Giovanardi incontro bar angolo via Mascagni 19 luglio 2014"*, in cui BIANCHINI Augusto e il figlio Alessandro incontrano il politico in un bar di Modena; e infine il video *"Giovanardi studio in Modena 18.10.2014"*, in cui il politico riceve tutta la famiglia BIANCHINI. Tutti questi video sarebbero importanti, in tesi d'accusa, per definire la consapevolezza in cui hanno operato i BIANCHINI. Nel video del 19 luglio i BIANCHINI apprenderebbero che il problema nel Palazzo di Governo è determinato dal Gruppo Interforze, orientato a negare loro l'iscrizione. BIANCHINI Augusto dopo aver appreso questa notizia, dice: *"Quindi, se ho capito bene, bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI e a cascata le altre"*, facendo riferimento alla IOS e soprattutto alla DUEAENNE.
Vi è poi un ulteriore passaggio - in linea secondo la tesi d'accusa, con tutti gli altri dialoghi, anche quelli intercettati e sopra riproposti – in cui BIANCHINI Alessandro chiede quali fossero le motivazioni dei Carabinieri in merito al collegamento tra la IOS e la BIANCHINI. La risposta che viene data è che in Prefettura è stato fatto riferimento a qualcos'altro che in quel momento è in atto.
Anche questo video è stato video proiettato in aula.

Si tenga presente, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, che qualche settimana prima, il 28.5.2014 si era tenuta una riunione del Gruppo Interforze. Di questo verbale, sono state rinvenute due stesure, una in bozza e una definitiva e firmata. E' la riunione in cui era stato deciso di approfondire gli accertamenti a carattere patrimoniale nei confronti della IOS, a cui sarebbe seguita la delega del 30 maggio alla Guardia di Finanza. La bozza, ha spiegato il teste, è assolutamente particolare perché c'è una parte che poi non si ritrova nella bozza definitiva; in esse è sostanzialmente scritto che la discussione sulla IOS viene aperta dal funzionario della Prefettura, il quale dice che dall'istruttoria che è stata fatta non sono emersi elementi informativi da segnalare ai sensi della normativa antimafia. Quindi, sostanzialmente, per la Prefettura in quel momento la IOS *"era pulita, non c'era nulla"*. A questo punto, dalla lettura del verbale ci si rende conto che la discussione era stata molto più lunga rispetto alle

quattro righe riportate nel verbale, man mano i componenti del Gruppo Interforze cominciano a intervenire. Per esempio, il rappresentante della DIA aveva detto, in sintesi: *"Attenzione, c'è comunque un rapporto di parentela da tener presente tra BIANCHINI padre, che è stato interdetto, BRAGA Bruna madre e BIANCHINI figlio della IOS. Vi fa eco quello della Questura, che dice: Sì, e dobbiamo anche considerare i tempi in cui la IOS viene creata, subito dopo l'interdittiva. E qui c'è la parte eliminata. Premetto che noi siamo all'interno di un ambiente evidentemente riservato, considerato riservato, in cui sono presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia. Ed è nella natura stessa del Gruppo Interforze, nell'ambito delle proprie competenze, trattare informazioni anche riservatissime, se ritenuto necessario e lecito, con la garanzia che queste informazioni lì devono rimanere."* E quindi, proprio il rappresentante dei Carabinieri aveva segnalato testualmente, come viene scritto in questa bozza del verbale: *"Sul conto di BIANCHINI Augusto è in corso un'importante attività di Polizia giudiziaria, il cui esito potrebbe fornire ulteriori elementi di riflessione anche per un compiuto esame della società in questione, cioè la IOS, chiedendo"*...

È stata esibita in aula e proiettata la bozza non firmata: *"Questa è la fotocopia. Gli omissis riguardano altre ditte, non riguardano la BIANCHINI, quindi sono state omissate queste parti. Qui si inizia a parlare della IOS, quello che dicevo io. Il dottor Ventura evidenzia che "nell'istruttoria esperita le Forze di Polizia interessate hanno riferito che sul conto delle persone fisiche e giuridiche non sono emersi elementi informativi da segnalare ai sensi della normativa antimafia – e qui cominciamo quel confronto – mentre la DIA di Bologna ha, per completezza di informazioni, segnalato il rapporto di parentela tra BIANCHINI Alessandro, il figlio, BIANCHINI Augusto, il padre, e BRAGA Bruna, la madre, questi ultimi amministratori della BIANCHINI COSTRUZIONI, già destinataria del provvedimento"... eccetera, eccetera. Il dottor Triggiani, mi sembra della Questura, fa rilevare anche, in proposito, come "l'aspetto temporale nella costituzione della IOS di BIANCHINI Alessandro debba essere" – qui c'è un errore: non debba essere – "trascurato. Infatti quest'ultima società è stata costituita il 18 luglio 2013 e neanche un mese dopo dalla ricezione da parte del padre, di BIANCHINI Augusto, del provvedimento di rigetto alla White List*...E' questo: *"Il capitano Marino"*, cioè *il rappresentante dei Carabinieri...il Comandante del Nucleo Investigativo, del mio reparto. Stava partecipando in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri insieme alla Guardia di Finanza, alla Questura, eccetera...., E c'è quella frase lì: ""Il Capitano Marino rappresenta che sul conto dell'impresa è in atto un'importante attività di indagine (Il capitano Marino fa presente che sul conto di BIANCHINI Augusto è in corso un'importante attività di Polizia giudiziaria il cui esito potrebbe fornire ulteriori elementi di riflessione anche per un più compiuto esame della società in questione. Il capitano Marino ha riferito per le vie brevi, in data 3/6/2014, che l'informazione sull'attività di Polizia giudiziaria è altamente riservata e comunque reputa necessario eliminare ogni riferimento ad essa)"*.

Continuando a leggere il verbale, si comprende che veniva deciso di fare accertamenti.

Questa bozza, ha spiegato il teste, dimostra che a maggio, in Prefettura, vi era stata una presa di coscienza di quanto stava accadendo, circostanza che permetterebbe di capire il significato dato a quel *"poi dopo c'è dell'altro"*, riportato nel video riferito dal Senatore Giovanardi, senza contare che in questa riunione veniva deciso il controllo del 28 maggio. Ed è proprio in questo momento, tra maggio e giugno, che De Stavola avvisava BIANCHINI Alessandro

dicendogli: *Stai attento, che ti verranno a controllare – il video che abbiamo visto. E noi, queste date, le abbiamo messe in fila, perché solo mettendo in fila queste date riusciamo a capire quello che succede. Allora, il 28 maggio c'è questa riunione che abbiamo visto, del Gruppo Interforze; il 30 maggio c'è la delega alla Guardia di Finanza; fine maggio/inizi giugno... c'è l'incontro con De Stavola, che gli dice: Stai attento, che ti verranno a controllare; 19 giugno c'è il controllo della IOS; 23 giugno 2014 cessione degli appartamenti della DUEAENNE; 19 luglio conferma di ciò che sta accadendo con il successivo video, quello che abbiamo visto del Senatore Giovanardi. Quindi questo video dà la prova di quanto i BIANCHINI vengono a sapere o comunque trovano conferma in particolare che c'è un orientamento in cui il Gruppo Interforze, e soprattutto i Carabinieri mantengono una posizione di rigore, che c'è dell'altro e che li riguarda in quel momento, questo "c'è dell'altro"*.
La deduzione che i BIANCHINI ne avrebbero tratto, ha spiegato il teste, la si desume dalle parole dello stesso BIANCHINI Augusto quando dice: *"Dobbiamo mettere in sicurezza la BIANCHINI e a cascata le altre imprese."*

Vi è poi il video che testimonia l'incontro avuto da tutta la famiglia BIANCHINI con il Senatore, in cui sono ripresi i vari temi affrontati. La parte di interesse sarebbe l'ultima, che testimonierebbe definitivamente, secondo la tesi d'accusa, la consapevolezza e il grado di conoscenza di tutti i BIANCHINI di sapere con chi si erano messi in affari. La protagonista di questo video è BRAGA Bruna, che dice a un certo punto: *"Cioè, è inutile, dobbiamo dirci le cose"* ed ammette i suoi timori, le sue perplessità in relazione alla vicenda.
Il video è stato video proiettato in aula.

Vi sarebbe poi un'altra circostanza che ancora una volta dimostrerebbe questa consapevolezza dei BIANCHINI di sapere con chi avevano avuto a che fare. Dopo le ordinanze del gennaio 2015, tra la documentazione sequestrata era stata trovata un'e-mail che nel pomeriggio del 12 novembre 2014 (quindi alcune settimane dopo l'incontro) era stata trasmessa proprio al Senatore da un dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI, cioè Fraulini Simone. Ovviamente egli scrive per conto del suo datore di lavoro, cioè BIANCHINI Augusto, e trasmette al politico la bozza dell'ennesima istanza di riesame che sarebbe poi presentata in Prefettura il giorno dopo, cioè il 13 novembre del 2014. La bozza era stata trasmessa con la seguente comunicazione nella e-mail: *"Buonasera, Senatore. In allegato le invio la bozza della lettera che invieremmo alla Prefettura. Se intende apporre qualche modifica, lo faccia pure. Il formato è editabile. Poi contatti pure il signor BIANCHINI eventualmente. Grazie. Simone Fraulini"*.
Gli inquirenti procedevano ad analizzare quali fossero le differenze fra questa bozza, inviata, e l'istanza che è poi stata presentata il giorno dopo in Prefettura. La differenza veniva rinvenuta nel quarto capoverso della seconda pagina, nel punto in cui veniva affrontata la questione di cui al punto 2 dell'interdittiva, cioè la presenza di BOLOGNINO Michele all'interno del cantiere di Finale Emilia. Nel documento inviato al Senatore si parlava in modo specifico anche di BOLOGNINO Michele "*e, in una sorta di ammissione, si dice (si legge proprio in questo documento): "Non si esclude che lo stesso potesse, come tantissime altre persone in quel periodo, avere inoltrato domanda di assunzione scritta o verbale al*

nostro ufficio personale, ma in ogni caso questa non è mai stata presa in considerazione". Quindi loro, in quell'istanza che mandano al... dicono. Non si esclude che. A parte il fatto che BOLOGNINO, prima di recarsi (l'ho detto stamattina) in cantiere, era stato proprio dalla BIANCHINI COSTRUZIONI il 3 settembre del 2013, c'è proprio quest'annotazione; comunque sia, questa frase "ed ogni riferimento a BOLOGNINO" verrà poi eliminata nell'istanza che verrà presentata il giorno dopo in Prefettura".

Le indagini erano dunque giunte ad ottobre 2014. Il video è infatti del 18 ottobre 2014. Dal 20 ottobre 2014 al 28 gennaio 2015, così com'era successo per il periodo precedente, si era tenuto un numero inusuale di riunioni del Gruppo Interforze, dovute ad un numero non usuale di istanze presentate in Prefettura. In effetti venivano registrate le riunioni del 27 ottobre 2014 e del 13 novembre 2014, riguardanti la BIANCHINI COSTRUZIONI. Il 18 novembre 2014 veniva presentata un'altra istanza da parte della IOS. In quella del 27 ottobre 2014, redatta da BIANCHINI Augusto, veniva chiesto il reinserimento di nuovo in *White List* dell'impresa, asserendo di aver rimosso tutte le situazioni giudicate ostative. Sempre in questo periodo, addirittura, BIANCHINI Alessandro veniva ricevuto dal Prefetto, il 4 novembre 2014. Ciò gli inquirenti apprendevano sia dall'esame della documentazione o da quanto riportato dai giornali, sia da un altro video in cui è documentato l'incontro tra BIANCHINI Alessandro, il Prefetto, il Viceprefetto, il Capo di Gabinetto e il Questore.
Il 28 gennaio 2015, venivano eseguiti gli arresti nell'operazione *AEMILIA*, che sostanzialmente, metteva la parola fine a tutta la vicenda.

Quanto alla DUEAENNE, oggetto delle imputazioni di cui ai capi 93 quater, 93 quinquies, 93 sexies e 93 septies le indagini avevano appurato che la società, sedente in San Felice sul Panaro, era stata costituita il 30 novembre del 2000 da BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, soci paritari. Il capitale sociale, era pari a 20 milioni, e diviso equamente tra i due soci. L'oggetto sociale era attività immobiliare, acquisto e vendita di immobili, etc... La società disponeva anche di un'unità locale, aperta il 30 settembre del 2013 a San Felice sul Panaro, in via dell'Industria, 504-506, dove aveva sede la BIANCHINI e si trovavano gli uffici della stessa.
Tutto lo stabile, che era di proprietà della DUEAENNE, era in realtà utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. L'ufficio della DUEAENNE era un ufficio solo. Il GIP di Bologna aveva rigettato inizialmente la richiesta di sequestro preventivo della DUEAENNE, poiché aveva ritenuto non sussistente il rapporto strumentale tra la BIANCHINI e la DUEAENNE stessa. Dopo l'esecuzione delle ordinanze del 28 gennaio 2015 venivano svolti quindi ulteriori accertamenti grazie ai quali, secondo l'ipotesi di accusa, era stato accertato che effettivamente la DUEAENNE era società strumentale alla BIANCHINI e che, anzi, queste imprese erano utilizzate dai BIANCHINI come se fosse un unico gruppo. Ed invero nel luglio del 2015 il GIP accolse l'ulteriore richiesta di sequestro. Un'operazione simbolica di questa gestione congiunta delle imprese veniva ad esempio individuata dagli inquirenti dall'esame della documentazione della BIANCHINI. Era stato accertato che la DUEAENNE aveva concesso a favore della stessa BIANCHINI COSTRUZIONI alcune garanzie per l'ottenimento di mutui presso la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per oltre un milione di euro. Era stata infatti trovata una lettera datata 17 ottobre 2014, con la quale la banca chiedeva

proprio alla DUEAENNE, in ragione di questa garanzia fornita, l'immediato pagamento di circa 456.000 euro, oltre alle spese, agli interessi. Questo sarebbe, in tesi d'accusa, un dato importante, perché evidentemente aveva potuto dare questa garanzia in quanto proprietaria di beni immobili di cui solamente alcuni venivano ceduti, quindi rientranti, in tesi di accusa, nel capo delle fittizie intestazioni. Singolare sarebbe anche il contratto di locazione stipulato il 30 aprile del 2014, concernente gli uffici di via dell'Industria, dove vi erano anche gli uffici della BIANCHINI COSTRUZIONI. La DUEAENNE, secondo quanto ricostruito dalle indagini, aveva acquisito l'immobile nel 2003 con una locazione finanziaria e solo nell'aprile del 2014, quindi a distanza di quasi undici anni, aveva concordato la cessione in affitto, di tutto il piano terra, alla BIANCHINI COSTRUZIONI, dietro un canone di 4.000 euro, allora rappresentata da BIANCHINI Augusto, che nel frattempo era diventato liquidatore e che probabilmente non avrebbe potuto neanche stipulare il contratto, dato che il Tribunale fallimentare di Modena il 23 dicembre 2013 aveva già nominato un Commissario Giudiziale. Ma la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva da sempre utilizzato come propria l'intera sede di via dell'Industria, estendendo i suoi uffici anche al piano superiore, dove la stessa BRAGA Bruna occupava l'ufficio contabilità della BIANCHINI. E la BIANCHINI utilizzava, per le sue attività, anche i terreni di proprietà della DUEAENNE, tra i quali quelli dove erano stati stoccati i materiali contaminati dall'amianto.
Inoltre, le indagini (grazie alle schede contabili) avevano consentito di accertare che i rapporti commerciali tra le due imprese erano regolati per lo più da compensazioni. Se da un lato la DUEAENNE metteva a disposizione le proprie possidenze, dall'altro la BIANCHINI COSTRUZIONI cedeva mezzi e faceva lavori edili nella sede di via dell'Industria, quali, ad esempio, l'innalzamento di un piano di tutto lo stabile. Secondo la tesi d'accusa, si trattava di lavori fatti non per la DUEAENNE, ma tutti propedeutici allo sviluppo imprenditoriale della stessa BIANCHINI COSTRUZIONI e non certamente dell'impresa locatrice.
Le fittizie intestazioni si baserebbero, secondo quanto accertato dalle indagini, *"sul fondamento di essere intestazioni che non attengono questi rapporti familiari, pur essendo le vicende coincidenti, ma riguardano proprio rapporti d'impresa, a seguito di tutto ciò che ne è conseguito in relazione alle vicende che abbiamo visto oggi pomeriggio, e quindi anche in relazione a quello che dicevo prima, al discorso dell'amianto, l'attività di indagine, poi le interdittive, con tutto quello che è emerso."*

Per il capo 93 quater spiccano, in tesi d'accusa, due dati: l'11 novembre del 2013 (quindi nel periodo caldo delle interdittive, nel periodo appena successivo all'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI) BIANCHINI Nicola, privo di adeguata capacità reddituale, subentrava al padre Augusto, rilevando la sua quota di partecipazione. Il prezzo di cessione veniva stabilito al valore nominale delle quote cedute ovvero 5.164 euro, da pagarsi (si legge nell'atto di vendita) in sei mesi. Per effetto di questa compravendita il nuovo assetto societario vedeva BRAGA Bruna socio accomandatario, BIANCHINI Nicola socio accomandante, entrambi con la stessa quota di 5.164 euro. La cessione veniva effettuata al valore nominale delle quote cedute, ma in realtà la DUEAENNE era proprietaria di fabbricati e di terreni, esclusi quelli che erano stati ceduti, che erano stati ceduti dopo. Vi sarebbe dunque una sproporzione nel valore fra le quote come vendute e il valore stesso che poteva avere la DUEAENNE. BIANCHINI Augusto era stato interdetto, doveva per forza di

cose, secondo la tesi d'accusa, farsi formalmente da parte e, secondo le indicazioni ricevute nella prima fase dalla SAFI, dopo l'interdittiva, aveva quindi ceduto le sue quote. Vi sarebbe poi un ulteriore elemento, estremamente indicativo circa la riconducibilità dell'impresa a BIANCHINI Augusto e a BRAGA Bruna. Nel corso degli accertamenti era stata trovata un'altra e-mail, datata 27 gennaio 2015 (ovvero il giorno prima dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione *"AEMILIA"*), in cui BIANCHINI Augusto aveva scritto di nuovo al Senatore: *"Buongiorno. Come da accordi, ti invio alcune pagine del PIAE provinciale e del PAE comunale di Finale Emilia, in modo che tu possa vedere quanto di tuo interesse. Venerdì ti consegno i due fascicoletti integrali". Poi, un po' più staccato, più sotto, c'è l'ultima parte: "Mi raccomando le telefonate di domani, che sono vitali per l'accettazione del concordato. Grazie. Augusto BIANCHINI".*
In allegato all'e-mail erano state trovate alcune pagine della variante generale al PAE, che sarebbe il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Finale Emilia, e altre pagine della variante generale al PIAE, Piano Infraregionale delle Attività Estrattive di limi argillosi, riferito alla provincia di Modena. Più specificamente quelle pagine fanno riferimento al polo numero 23, La Forna – Pascoletti, sito nel Comune di Finale Emilia, ma anche ad altri siti estrattivi nel Comune di San Felice sul Panaro, (il polo numero 28, Dogaro, e il polo numero 29, Fondo Beneficio). Dagli accertamenti eseguiti, si apprendeva che inizialmente il polo 23 era stato ricompreso tra quei siti estrattivi che dovevano servire per la costruzione del tratto autostradale" la Cispadana", quindi era ricompreso in quei poli da dove dovevano essere estratti i materiali per costruire l'autostrada. Solo che ad un certo momento, nel 2013, era accaduto che, per una questione di impatto ambientale, era stato escluso questo polo insieme ad altri poli estrattivi, essendo stati scelti esclusivamente i due poli 28 (Dogaro) e 29 (Fondo Beneficio) del Comune di Finale Emilia, più un altro polo estrattivo di nuova previsione, che si trova nel comune di Novi di Modena. Le indagini permettevano di appurare che due società riconducibili ai BIANCHINI erano proprietarie di lotti di terreni ricompresi proprio nel polo estrattivo numero 23, La Forna – Pascoletti, quello escluso. Una di queste società era proprio la DUEAENNE S.a.s., risultata intestataria, come da accertamenti patrimoniali eseguiti, di una serie di terreni seminativi (quello contrassegnati da questi riferimenti catastali: foglio 25, particelle 9, 13, 35 e 36, foglio 22, particelle 39, 41, 42, 46, 51 e 53, foglio 26, particella 31). L'altra ditta, sempre riferibile ai BIANCHINI, in particolare ad entrambi i coniugi BIANCHINI, BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, era la SOCIETÀ AGRICOLA MARTINA, intestataria anch'essa di rimanenti terreni che facevano parte di questo polo 23, escluso dalla previsione di estrazione (terreni contrassegnati dal foglio 22, particelle 37, 50 e 52, foglio 24, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 9, 36, 37 e 38). Questa e-mail fornirebbe, in tesi d'accusa, la prova che la DUEAENNE e MARTINA *"sono strumenti degli unici imprenditori che noi contestiamo di esistere, che nel periodo precedente si erano messi in affari a disposizione dei mafiosi, che sono proprio BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto."*. Ed invero, BIANCHINI Augusto in quel momento si stava occupando di una società di cui in parte (cioè la DUEAENNE, perché in MARTINA lo era) non è formalmente intestatario, perché le quote erano, sostanzialmente, della moglie e del figlio.
Quanto alle vendite immobiliari esse avvengono tutte tra marzo e giugno 2014. Per quanto riguarda il capo 93 quinquies, BIANCHINI Alessandro è risultato intestatario di quattro immobili siti nel comune di San Felice sul Panaro, in via Ciro Menotti, numero 130. Dagli

accertamenti effettuati, questi immobili erano prima di proprietà della DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna e C. che, con atto del 13 marzo 2014, li trasferisce a favore di BIANCHINI Alessandro. Il prezzo di vendita viene dichiarato in 58.060 euro. In precedenza la DUEAENNE aveva acquistato quegli immobili nel 2006 al prezzo complessivo di 135.000 euro. Nel capo 93 sexies è contestata la cessione degli immobili a favore di BIANCHINI Nicola. Anche BIANCHINI Nicola è risultato proprietario di un appartamento ed un garage nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento era stato acquistato dalla DUEAENNE il 23 giugno 2014 al prezzo dichiarato di vendita di 56.000 euro. Anche in questo caso l'immobile era stato acquistato prima, nel 2008, dalla DUEAENNE a un prezzo superiore, pari a 85.000 euro. Il capo 97 septies riguarda BIANCHINI Alessandra. Anche in questo caso si tratta della cessione di un immobile da parte della DUEAENNE a favore di BIANCHINI Alessandra. Quest'immobile è nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento è stato acquistato con atto sempre del 23 giugno 2014. Il prezzo di vendita è di circa 22.000 euro. In precedenza, la società aveva acquistato quell'immobile, nel 2002, a un prezzo di circa 46.000 euro.

Il 23 giugno 2014, dagli atti registrati presso l'ufficio del registro di Carpi, BRAGA Bruna risulta avere effettuato a favore dei figli Alessandra e Nicola donazioni in denaro rispettivamente di 25.000 euro e 60.000 euro (non oggetto di contestazione). Però, con ciò facendo, era stata di fatto costituita, in tesi di accusa, la provvista necessaria per poter far fronte all'acquisto dei due immobili, che avviene nella stessa data, e ciò a ulteriore conferma del fatto che i due ragazzi non avevano certamente le capacità reddituali per intestarsi quote ed immobili, immobili di proprietà della DUEAENNE, che evidentemente in quel momento erano gli unici liberi da garanzie rispetto ai mutui concessi a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI e che, comunque, la DUEAENNE aveva effettivamente in quel momento liberi da ipoteche.

Erano infatti stati effettuati accertamenti sulle iscrizioni di ipoteche presso la conservatoria dai quali era emerso che DUEAENNE aveva acceso cinque ipoteche: *"il 18 giugno 2002 dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, per un valore complessivo di 310.000 euro, durata 8 anni; il 29 agosto 2003 con la BPER, valore 1.875.000 euro, durata 10 anni; il 20/11/2003 con la CARISBO, valore complessivo 330.000 euro, durata 8 anni e 10 giorni; l'8 marzo 2004 sempre con la BPER, valore complessivo 150.000 euro, durata 10 anni; 3 marzo 2005 con la BPER, valore complessivo 600.000 euro, durata 10 anni. Ed è chiaro che per una società immobiliare, che sostanzialmente non aveva attività, questi finanziamenti erano propedeutici all'attività che invece era svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. E la lettera della BPER, che chiede la restituzione alla DUEAENNE di questi mutui che erano stati concessi, è prova di quello che sto dicendo."*

Secondo gli accertamenti svolti, dunque, le cessioni degli immobili sarebbero state tutte attuate proprio per sottrarre questo patrimonio immobiliare ed aziendale a possibili e prevedibili provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni ai quali potevano essere sottoposti i BIANCHINI.

2.4.1. Le prove a discarico e le argomentazioni difensive

Sulla base di queste prove d'accusa, la difesa ha portato in dibattimento una serie di prove documentali ed orali volte a dimostrare come, al di là dell'elemento materiale, difetterebbe

negli imputati l'elemento soggettivo tipico del reato, posto che esse dimostrerebbero, tutte, anche quelle dell'accusa, che l'unico obiettivo degli imputati era quello di riuscire a fare ripartire le aziende di famiglia e di reinserirle nel mercato grazie alla riammissione nella *White List*.
Il contesto di riferimento sarebbe ben rappresentato dalle testimonianze rese dai pubblici dipendenti e funzionari della amministrazione finalese che, sentiti anche in relazione al capo 189, avrebbero, nella sostanza dimostrato come nessun di loro conoscesse il reale problema legato all'esclusione della BIANCHINI dalla *White List*. Emblematica, di tale "sottovalutazione", sarebbe stata la testimonianza resa dalla teste Covic Sandra (udienza 9.3.2017):

"P.M. – Lei disse ai Carabinieri: "Dopo l'esclusione dalla White List della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricordo che in ufficio si è parlato diverse volte della questione, anche perché era un fatto di cui i giornali si occuparono per diverso tempo".
COVIC S. – ESCLUSIONE WHITE LIST LO SAPEVO, SÌ, MA LA MAFIA NO.
P. M. – No?
DICH. COVIC S. – No.

Nella stessa posizione si sarebbe trovato anche un importante e stimato professionista modenese, il Dott. Zanardi, all'epoca presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Modena, nominato commissario Giudiziale della BIANCHINI che, pur ben conoscendo la situazione della BIANCHINI, e sapendo della interdittiva subita dalla società, neppure aveva immaginato che dietro di esse potessero celarsi scenari di mafia (cfr. udienza 30.3.2017).

AVV. DIF. GAFUTI – Nell'ambito della sua relazione ai sensi dell'articolo 172, nonostante fosse intervenuta da tempo l'esclusione dalla White List della BIANCHINI, lei ha mai rilevato profili di rischio derivanti dalla POSSIBILITÀ DI UNA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE ANTIMAFIA A CARICO DI BIANCHINI AUGUSTO E DI BRAGA BRUNA?
DICH. ZANARDI S. – No, mai.
AVV. DIF. GAFUTI – Per quale motivo non ha ritenuto quest'ipotesi plausibile?
DICH. ZANARDI S – Perché, francamente, non ci pensavo. Non è un'ipotesi che io avessi oggettivamente valutato e scartato. Semplicemente non ci ho pensato.
AVV. DIF. GARUTI – Lei è un commercialista che, attività di questo tipo, ne fa (pag. 129, ud. 30.3.2017)

Allo stesso modo la Dott. ssa Rizzo, altrettanto rinomata professionista, ha ammesso di non aver minimamente pensato a questi scenari (cfr. udienza 22.9.2017)

Questa, dunque, sarebbe, secondo la difesa, la consapevolezza (nessuna) che le persone che stavano attorno alla famiglia BIANCHINI avevano della mafia. Questa sarebbe la consapevolezza (nessuna) che i BIANCHINI avevano della mafia.

La difesa ha poi evidenziato che lo stesso Maresciallo D'agostino, più volte, nel corso del suo esame e del suo controesame, aveva ribadito che dietro la condotta dei BIANCHINI non vi era altro che la volontà di riottenere la iscrizione nella White list:

DIF. GARUTI – Okay, grazie. Passo all'ultimo tema: quote della BIANCHINI COSTRUZIONI, il 92 bis. Solo due domande, perché più o meno il resto è tutto emerso e poi è documentale: il mutamento della compagine sociale e societaria della BIANCHINI, dalle vostre indagini, a che cosa era finalizzato? A che cosa è stato finalizzato?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Era finalizzato al fatto che... ma quello l'ho spiegato proprio..

ùAVV. DIF. GARUTI – Mi faccia una risposta secca.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Era finalizzato a rientrare, a riottenere l'iscrizione in White List. (pag. 218, ud. 28.3.2017)

Le stesse considerazioni svolte dal Maresciallo D'Agostino in ordine alla Safi e al parallelismo con la società Fratelli Baraldi, sarebbero un fuor d'opera in quanto nessuno aveva mai contestato alla Baraldi intestazioni fittizie. Si tratterebbe quindi di una falsa analogia.

In questo senso deporrebbe, secondo la difesa, la testimonianza resa dal teste Silvestri Giuseppe Fortunato, nominato presidente del Consiglio di amministrazione proprio a seguito della esclusione dalla *White List*, il quale avrebbe descritto una normalissima operazione volta ad ottenere, appunto, il reinserimento nella *White List* (cfr. udienza pag. 48, ud. 5.9.2017).

DIFESA, AVV. GARUTI – La BIANCHINI, appunto, era stata esclusa dalla white list e lì si è verificato il grande problema, c'erano dei consulenti all'interno dell'azienda che seguivano questa problematica?

TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Sì, chi seguiva questa problematica, chi aveva messo in piedi tutta la procedura e aveva assistito l'azienda in tutta questa fase era una società di consulenza, la Safi, i nostri interlocutori erano soprattutto 2, uno era Alessandro e l'altra Ilaria, che ci guidavano sia nella predisposizione all'inizio e poi in tutte le fasi e nei rapporti con la Prefettura.

DIFESA, AVV. GARUTI – Ovviamente nella sua qualità di Presidente, lei era al corrente di operazioni che stavano avvenendo, o erano avvenute, sulla compagine societaria della BIANCHINI?

TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Ero al corrente del ridisegno che c'era stato quando io ho assunto la presidenza, quindi dalle dimissioni di Augusto BIANCHINI e Alessandro BIANCHINI da tutti i ruoli che ricoprivano all'interno della società e della nuova compagine proprietaria, dove erano intervenuti la Bruna BRAGA, l'Alessandra BIANCHINI e Nicola BIANCHINI, poi nel consiglio di amministrazione ci siamo mossi in questa fase.

[...]

DIFESA, AVV. GARUTI – Queste operazioni sulla compagine sociale per quali finalità erano state effettuate?

TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Erano state effettuate per presentare in questa istanza di riammissione una azienda che aveva cambiato totalmente il suo profilo gestionale da un amministratore unico era diventata una società con un consiglio di

amministrazione, quindi che aveva rinnovato tutti quelli che erano i ruoli decisionali. Questo era anche alla base della procedura che sosteneva l'istanza: di dire questa è un'azienda diversa, che si mette in condizione di operare diversa.
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha detto istanza di riammissione dove? A che cosa?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Alla White list

Infine, in tutte le numerose intercettazioni captate, tra Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna non si parla mai di sottrarre beni a sequestri, ma sempre e solo della necessità di "ripartire".

A questi argomenti se ne aggiungerebbe un altro logico-giuridico: le contestate intestazioni fittizie si inseriscono tutte nell'ambito della FAMIGLIA BIANCHINI. Si tratta di operazioni che, proprio perché avvenute all'interno dello stesso nucleo famigliare, in chiave di salvaguardia de beni da misure di prevenzione non hanno alcuna valenza, *"essendo noto che sotto il profilo giuridico, insiste su operazioni di questo tipo una presunzione di interposizione (ad esempio in materia fiscale). Insomma, se l'intenzione di Augusto BIANCHINI fosse stata quella di preservare beni da future misure di prevenzioni patrimoniali non avrebbe sicuramente intestato gli stessi ai propri figli."*

Entrando nel dettaglio delle specifiche contestazioni la difesa BIANCHINI osserva quanto segue.
Quanto al capo 93bis:
1) la perizia contabile svolta dai periti nominati sarebbe macroscopicamente viziata non solo sotto il profilo strettamente tecnico-contabile, ma anche metodologico, avendo proceduto ad una valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze investigative e non "sui numeri"

2) BIANCHINI Augusto sarebbe stato effettivamente estromesso dalla società così come testimoniato, innanzitutto, dal teste Fraulini sentito all'udienza del 30.32017: *FRAULINI, teste del PM. P. M. MESCOLINI – E BIANCHINI Augusto? DICH. FRAULINI S. – No, BIANCHINI Augusto è uscito, si è visto molto meno in azienda.* Egli inoltre avrebbe confermato che Alessandra BIANCHINI aveva effettivamente partecipato alla gestione aziendale: *"FRAULINI S. – Allora, una figlio è venuto in azienda, Alessandra. E quindi anche lei partecipava un po' alle decisioni aziendali [...]. "*

Anche il teste Silvestri Giuseppe Fortunato avrebbe confermato l'effettività dei suoi poteri e dell'attività esercitata da BIANCHINI Alessandra, nonché l'allontanamento reale di BIANCHINI Augusto: *SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO Diventato Presidente, non avendo altri impegni poiché avevo ridotto la mia attività di consulenza, passavo in azienda quasi tutti i giorni e cercavo di capire meglio la situazione e di muovermi in quella fase delicata, che era appunto da una parte l'attesa dell'esito positivo di quest'istruttoria e dall'altra parte i rapporti con i vari interlocutori istituzionali dell'azienda, dalle Banche, ai fornitori, ai clienti e quant'altro, quantomeno per cercare di informare che c'era in piedi questa procedura e che eravamo fiduciosi di poter ripartire. Poi questa fiducia è venuta via via meno, fino a quando non abbiamo dovuto assumere le decisioni di dire alla procedura del concordato, prima in continuità e poi in liquidatorio* (pag. 47, ud. 5.9.2017).

...
PRESIDENTE – Lo spieghi bene questo, perché è un po' confuso. Quindi BIANCHINI Augusto e Alessandro?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Hanno lasciato la società. (pag. 48, ud. 5.9.2017)
...
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha detto che Alessandra BIANCHINI era entrata nel consiglio di amministrazione, a seguito della sua nomina nel consiglio di amministrazione, che ruolo svolgeva in società?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Era il vice Presidente esecutivo, a lei era delegata tutta la gestione di quello che l'azienda affrontava in quel periodo. Aveva tutte le deleghe operative. (pag. 49, ud. 5.9.2017)

Infine, MESTOLA SANDRA (dipendente BIANCHINI costruzioni - ufficio gare), avrebbe confermato l'effettivo allontanamento di Augusto BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO – Chi dava le disposizioni, al di là del rispetto formale lo sappiamo, quello che le chiedo è come testimone, cioè se lei riceveva disposizioni, indicazioni, su quello che c'era da fare, sempre da BIANCHINI Alessandra, da BIANCHINI Augusto, da BRAGA Bruna, oppure questi non ci furono più?
TESTIMONE, MESTOLA – No, BIANCHINI Augusto secondo me non c'era più in ufficio. (pag. 219, ud. 5.9.2017)

Quanto al Capo 93 ter (falsa intestazione delle quote della IOS)
Non vi sarebbe nulla che possa sostenere la fittizietà della intestazione in quanto.
1) in tutti i video girati da BIANCHINI Alessandro, costui parla sempre della "sua azienda"

2) Dall'esame dei video si evince come Alessandro si relazioni con il funzionario delle dogane De Stavola e con l'Avv. Moscattini solo per cercare di capire che sorte potrebbe avere la IOS.

3) "*È vero che a colloquio con il Senatore Giovanardi va tutta la famiglia, ma si consideri che: 1) si sentivano colpiti come famiglia più che come singole imprese; 2) si comprende benissimo che Alessandro parla sempre per la sua azienda, ribadendo di non comprendere le ragioni della interdittiva; 3) l'intestazione fittizia della IOS è del luglio 2013, i dialoghi con Giovanardi di un anno successivi (cfr p. 159 verbale 28.03.18); 4) nel suo interrogatorio Alessandro spiega che la cosa era già di dominio pubblico, in quanto erano usciti articoli di stampa che associavano la IOS e la BIANCHINI (p. 236 ud. 16.05.17). Non a caso non solo incontrano Giovanardi in ufficio, ma fanno anche una conferenza stampa (quindi da questo punto di vista il video non aggiungere nulla a quanto già si sapeva).*"

4) in sede di esame BIANCHINI Alessandro ha spiegato:
- di avere messo nella IOS tutti i risparmi che aveva;
- pur potendo prendere gratis materiale dalla BIANCHINI Costruzioni ma non l'ha fatto;
- ha pagato le attrezzature con il suo TFR;

- ha istituito un ufficio lontano dalla sede della BIANCHINI Costruzioni;
- aveva un fatturato di nemmeno 150.000 euro, a fronte delle commesse milionarie della BIANCHINI Costruzioni;

5) sul piano oggettivo l'operazione è congrua né è stato dimostrato che Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA abbiano realmente gestito la società essendosi la Procura limitata a sostenere, in sede di memorie conclusive, che *"rimane tuttavia assai improbabile che Augusto BIANCHINI non abbia mai messo piede ...nella sede della IOS...D'altra parte che Augusto BIANCHINI possa essere stato lì, cosa del tutto realista e assai probabile dal punto di vista logico..."*;

6) il consulente di parte, dott. Pivetti, sentito all'udienza dell'8.2.2018 ha messo in evidenza come:
- la IOS non è all'evidenza la prosecuzione della BIANCHINI;
- è una ditta individuale che il primo anno di attività aveva fatturo si e no 150.000 euro.
- la BIANCHINI Costruzioni era una società che aveva in portafoglio milioni e milioni di lavori.
- BIANCHINI Alessandro aveva tutte le risorse per istituire una azienda individuale, nella quale ha messo le sue risorse: il suo TFR e i suo risparmi;
- BIANCHINI Alessandro aveva tutte le capacità professionali per la conduzione della stessa.
- non è stato distratto un solo bene dalla BIANCHINI Costruzioni;
- quello che BIANCHINI Alessandro ha preso lo ha acquistato regolarmente, pagandolo; il resto lo ha acquisato da fornitori esterni;
- BIANCHINI Alessandro non ha proseguito alcun rapporto contrattuale in precedenza stipulato dalla BIANCHINI Costruzioni; i lavori che Alessandro riesce a ottenere grazie alla sua fama di bravo tecnico erano tutti nuovi;
- Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA neppure sono stati informati della istituzione della IOS;

7) i testimoni escussi dimostrano la effettività della intestazione in quanto:
- sebbene i testimoni di PG abbiano effettuato una costante attività di OCP non hanno mai rilevato la presenza di Augusto BIANCHINI o BRAGA Bruna sui cantieri IOS:
AVV. DIF. GARUTI – Benissimo, però io le chiedo questo: nella verifica postuma oppure in una verifica fatta durante la vita della IOS, voi avete accertato se BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna...
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. No, no, no, perché non ne abbiamo fatte, non siamo più andati sui cantieri, noi del Nucleo Investigativo. Non ci siamo mai andati.
AVV. DIF. GARUTI – Io le faccio una domanda, perché lei, una risposta, me la deve dare: avete mai visto Alessandro BIANCHINI, Nicola BIANCHINI, Augusto BIANCHINI, BRAGA Bruna sui cantieri o negli uffici della IOS?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No. No. No.". (pag. 214, ud.28.3.2017)

- il teste Fraulini ha detto che la IOS non era seguita dal personale della BIANCHINI Costruzioni ed ha confermato che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna non erano coinvolti

nella IOS. Inoltre, Alessandro BIANCHINI effettivamente vantava un TFR di circa 30 mila euro: *FRAULINI S. – No, che ho gestito io no. Successivamente all'iscrizione nella White List ha aperto un'azienda BIANCHINI Alessandro, ma non l'ho seguita io (pag. 52, ud. 30.3.2017).*

...

AVV. DIF. GARUTI – Dalla sua conoscenza, siccome viveva la vita con questa famiglia, le risulta che BRAGA Bruna e Augusto BIANCHINI fossero impegnati all'interno della IOS?
DICH. FRAULINI S. – No (pag. 75, 76 ud. 30.3.2017)

...

AVV. DIF. GARUTI – Un'altra domanda, sempre in questo contesto: siccome lei faceva parte dell'amministrazione della BIANCHINI COSTRUZIONI, le risulta che Alessandro BIANCHINI vantasse crediti da lavori per TFR nei confronti della BIANCHINI per una somma di 35.000 euro?
DICH. FRAULINI S. – Si, mi sembra di si (pag. 76, ud. 30.3.2017)

- Il dott. Zanardi, commissario della BIANCHINI Costruzioni, ha confermato che i beni acquistati dalla IOS sono stati regolarmente pagati e che non vi erano state distrazioni di cespiti o altre voci patrimoniali: *DICH. ZANARDI S. – Si. Io, dal punto di vista delle funzioni svolte come Commissario Giudiziale, verificai che erano stati ceduti dei beni di proprietà della BIANCHINI alla IOS e questi beni risultavano pagati. Risultavano pagati per la parte preponderante tramite compensazione di crediti di Alessandro BIANCHINI, che era il titolare della IOS, quindi crediti che Alessandro BIANCHINI vantava nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., e per una parte residuale, di circa 16.000 euro.. Il valore complessivo di questi beni era 50.000 euro e per una parte residuale, circa 16.000 euro, attraverso bonifici bancari. (pag. 127, ud. 30.3.2017)*

...

V. DIF. GARUTI - Le risulta che, a seguito della cancellazione della BIANCHINI dalla White List, l'attività della BIANCHINI sia stata dirottata su altre società della famiglia?
DICH. ZANARDI S. – Dunque, società o ditte individuali, immagino.
AVV. DIF. GARUTI – Si.
DICH. ZANARDI S. Era un problema che mi ero posto come Commissario Giudiziale, perché nel corso di una riunione venne fatto riferimento a questa ditta individuale. E pertanto come Commissario Giudiziale ero eventualmente interessato a capire se questa ditta individuale, che partiva più o meno (mi sembra di ricordare) a metà del 2013, potesse in qualche modo rappresentare un elemento di distrazione di beni nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., o di avviamento.
[...]
P. – Senta, che Alessandro BIANCHINI fosse effettivo creditore della società, quindi nel momento in cui c'è quella cessione di beni, lei l'ha verificato sul piano sostanziale o si è limitato...?
ZANARDI S. – Si, l'ho verificato sul piano sostanziale, perché poi era dipendente della società. Le scritture che hanno ratificato queste compensazioni sono scritture che sono state anche controfirmate dal rappresentante sindacale della società, proprio per evitare... C'era un riconoscimento... (pag. 132, ud. 30.3.2017).

- il teste Oddolini, impiegato dell'ufficio amministrazione del personale della BIANCHINI Costruzioni, ha espressamente dichiarato che Alessandro BIANCHINI aveva creato la sua azienda e che non aveva più a che fare con la BIANCHINI; gestiva la sua azienda:

PUBBLICO MINISTERO – Senta, l'ultima domanda: lei ho avuto a che fare con BIANCHINI Alessandro, nel periodo in cui ha lavorato presso la BIANCHINI?

TESTIMONE, ODDOLINI – Sì, certo.

PUBBLICO MINISTERO – Certo. E lei ricorda quando smise di lavorare per la BIANCHINI? Non lei, BIANCHINI Alessandro.

TESTIMONE, ODDOLINI – Non ricordo, se non quando lui ha, mi ricordo che ha fondato la sua azienda, per cui in quel momento, insomma ha cercato di... Cioè non aver più a che fare con noi, perché lui aveva la sua ditta, per cui gestiva la sua ditta (pag. 131, ud. 5.9.2017)

- Fabbri Stefano responsabile Lapam, che ha guidato Alessandro BIANCHINI nell'apertura della ditta ha detto di essersi sempre rapportato solo con Alessandro BIANCHINI che era l'unico soggetto che gestiva l'azienda senza alcun intervento dei genitori:

DIFESA, AVV. GARUTI – Chi è che si interessò e da chi fu costituita la ditta Ios?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – La ditta IOS è una ditta individuale, pertanto di Alessandro BIANCHINI, per cui io mi sono sempre rapportato con il signor BIANCHINI Alessandro.

DIFESA, AVV. GARUTI – Lei conosce le ragioni per cui, se ce ne sono, la ditta Ios fu costituita sotto forma di impresa individuale? Se le sono state dette da BIANCHINI quando l'ha costituita oppure se ne avete parlato?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente ne parlammo e Alessandro mi disse che voleva iniziare un'attività da solo senza nessun tipo di socio, pertanto decidemmo insieme di aprire una ditta individuale, dove per forza di cose era lui l'unico titolare e amministratore.

DIFESA, AVV. GARUTI – Sotto il profilo delle risorse economiche per la costituzione della società, chi le apportò? Se lei lo sa

TESTIMONE FABBRI STEFANO – Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di costituzione, le fatture che noi emettemmo furono saldate da Alessandro BIANCHINI. Per quanto mi riguarda solo da Alessandro.

DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha avuto modo di verificare nei rapporti con questa società, l'amministrazione della società da chi era tenuta? Da chi era gestita?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – Era gestita da Alessandro BIANCHINI.

DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha conosciuto, o conosce, essendo di Mirandola, o della Lapam di Mirandola, la famiglia BIANCHINI?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente.

DIFESA, AVV. GARUTI – Gli altri esponenti, in particolare il papà Augusto e la mamma Bruna BRAGA?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente sì.

DIFESA, AVV. GARUTI – Per quanto di sua competenza e per quello che ha avuto possibilità di sondare, ci sono mai stati coinvolgimenti da parte di Augusto BIANCHINI e della signora BRAGA nella gestione della società Ios?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – In fase iniziale Alessandro mi chiese di non dire che stava per aprire questa società, pertanto io per riservatezza ho sempre mantenuto fede a questo impegno, successivamente francamente non lo so, ma nelle sue fase inizioli non sono mai coinvolti nessuno degli altri esponenti della famiglia. Si trattava di una piccola impresa individuale, quindi non necessitava di particolari situazioni.
DIFESA, AVV. GARUTI – Nello specifico le disse qualcosa in relazione ai rapporti coi genitori?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Mi chiese esplicitamente di non informare i genitori e la famiglia che stava aprendo questa attività in proprio (pag 50, ud. 12.9.2017).

- Panza Paolo, dipendente IOS, ha riferito in maniera del tutto analoga a quanto riferito da Fabbri in ordine alla gestione esclusiva della IOS da parte di Alessandro BIANCHINI:
DIFESA, AVV. GARUTI – A chi faceva capo la gestione operativa e amministrativa della Ios?
TESTIMONE PANZA PAOLO – A BIANCHINI Alessandro.
DIFESA, AVV. GARUTI – Nell'ambito dell'attività della Ios, lei ha mai visto in qualche modo coinvolti Augusto BIANCHINI o BRAGA Bruno?
TESTIMONE PANZA PAOLO – No, mai.
DIFESA, AVV. GARUTI – Sotto nessun profilo?
TESTIMONE PANZA PAOLO – No, perché i mezzi non li portavamo nemmeno più lì, avevamo messo i mezzi in un altro piazzale, non avevo occasione di vederli. (pag. 20, ud. 12.9.2017)

- Scione Alessio, fornitore della IOS, ha confermato di essersi unicamente rapportato con Alessandro BIANCHINI per questioni riguardanti detta società (pag. 60, ud. 22.9.2017,)

- sul versante dalla committenza, il sindaco Ferioli e l'assessore D'Aiello hanno confermato che dal loro punto di vista, IOS e BIANCHINI Costruzioni erano realtà completamente diverse e si voleva dare un'opportunità di rilancio ad Alessandro:
Sindaco Ferioli.
P.: E quando BIANCHINI Alessandro è venuto a dirle: Le colpe dei padri non ricadono sui figli, eccetera, lei ha chiesto: Chi le ha dato i capitali per costituire la società?
DICH. FERIOLI F. – Sì. Non ho fatto una domanda così specifica, ho detto: Ma come fai a ripartire? Mi disse proprio: Prendo in affitto due macchine e parto io con uno o due operai. P. – Lei, il fatto che potesse essere un modo per risolvere il problema dell'interdittiva, non se l'è posto? DICH. FERIOLI F. Dal mio punto di vista, se uno parte in quel modo lì, dal punto di vista basso... BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cento dipendenti e duecento macchinari e non so il fatturato, non conoscevo il fatturato, quindi era una cosa completamente diversa dal mio punto di vista. Poi, ho detto e ripeto, fu per me... Sicuramente potevo evitare, potevo mettere delle barricate alte come una casa e sicuramente avrei avuto meno problemi. Questo, l'ho sempre detto e l'ho detto anche davanti al Magistrato nella mia deposizione. Il problema è che davanti a me non c'era... Non mi sembrava di avere davanti un delinquente, una persona... Sembrava una persona che volesse solo uscire da una situazione di crisi forte in cui la sua famiglia versava per cause non sue". (p. 218 ud. 09.03.17).
....

P. M. – Ma il presupposto per cui voi potevate avere rapporto con BIANCHINI Alessandro è che non c'entrava con la BIANCHINI.
DICH. D'AIELLO A. – Sì, però noi l'avevamo visto all'epoca negli anni.
P. M. Come BIANCHINI, giustamente. Intendo BIANCHINI COSTRUZIONI.
DICH. D'AIELLO A. – Anche come responsabile di cantiere. Una persona che ha sempre lavorato.
P. M. – E quindi?
DICH. D'AIELLO A – E quindi fu fatto.. fu avalla... non avallata; fu data l'opportunità a questa piccola azienda, che si rilanciasse e facesse dei lavori (p. 243 ud 09.03.17).

Quanto al capo 93 quater (falsa intestazione delle quote della Dueanne.)

Anche questa operazione sarebbe stata realizzata nell'ottica di conseguire l'iscrizione alla WHITE LIST per le società della famiglia BIANCHINI in quanto:
1) la dottoressa Rizzo, all'udienza del 22.9.2017, ha spiegato la ragione delle operazione economica:
DIFESA, AVV. GARUTI – E si ricorda tra chi avvenne questa cessione di quote?
TESTIMONE RIZZO – Sicuramente vendette BIANCHINI Augusto, mi sembra che acquistò Nicola.
DIFESA, AVV. GARUTI – Le chiedo questo, le fu detta la ragione per la quale volevano effettuare questa cessione di quote? Oppure emerse?
TESTIMONE RIZZO – In realtà questa società doveva cominciare ad operare anche – ripeto – per poter affiancare il concordato, per cui comunque Augusto doveva uscire da questa società; lui non so fino a che punto abbia mai operato dentro, perché io ho sempre visto la signora BRAGA.
DIFESA, AVV. GARUTI – Cioè doveva uscire, le avevano detto perché doveva uscire?
TESTIMONE RIZZO – Doveva uscire perché sennò la società era bloccata come era bloccata anche la BIANCHINI.
DIFESA, AVV. GARUTI – Grazie. Non le furono, cioè non emersero altre motivazioni?
TESTIMONE RIZZO – Penso che il signor BIANCHINI si volesse ritirare. Non so. (pag. 58, ud. 22.9.2017)

2) Che non vi fosse alcuna attività elusiva di misure di prevenzione patrimoniale è dimostrato dal fatto che BRAGA BRUNA è rimasta nella compagnie sociale, come socio accomandatario. Soltanto Augusto BIANCHINI – ovvero la figura che si riteneva essere la causa dei provvedimenti interdittivi – è stata estromesso dall'azienda.

3) l'operazione economica è congrua come nella sostanza riferito dal consulente Pivetti. Nel dettaglio: il fatto che Nicola BIANCHINI non avesse esperienza alcuna sarebbe assolutamente irrilevante, in quanto era socio accomandante – senza alcun poter gestorio per definizione – e la società svolgeva mera attività immobiliare. I periti del Tribunale hanno proceduto al loro giudizio senza procedere ad un' apposita perizia di stima circa il valore degli immobili in pancia alla DUEAENNE, come invece fatto dal consulente di parte che avrebbe accertato che il valore della società era nettamente inferiore a quello indicato dai periti che si

sarebbero basati unicamente su un documento prodotto dalla difesa e redatto con finalità assolutamente differenti rispetto alla reale valutazione degli immobili al novembre 2013, ovvero al momento della cessione degli stessi.

4) Augusto BIANCHINI non si è più interessato delle questioni riguardanti la DUAENNE come sottolineato dal teste Fraulini che ha riferito che la DUAENNE era la società di BRAGA Bruna(pag. 43, ud. 30.3.2017).

Quanto ai Capi 93 *quinquies, sexies e septies* (falsa intestazione di beni immobili)

Le operazioni in questione sarebbero essenzialmente finalizzate all'attribuzione di un'unità abitativa a ciascuno dei figli. Diversamente non sarebbe dato comprendere la ragione del mancato fittizio trasferimento degli altri *assets* aziendali, rimasti nella disponibilità della DUAENNE, in quanto:
1) Nessuno, nemmeno i periti del Tribunale, ha mai sostenuto che questi immobili siano, di fatto, nella titolarità di Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA;

2) quanto alla prima operazione (capo 93 quinquies), Diana Rizzo – la professionista che ha seguito la società – ne ha illustrato ampiamente le ragioni: *TESTIMONE RIZZO - Dunque, la chiusura del debito verso la banca è avvenuta... Allora, la banca aveva crediti verso la BIANCHINI, verso anche la Società Dueaenne di Bruna BRAGA. Chiedeva di rientrare su tutte le posizioni: per cui sulle posizioni di BIANCHINI Costruzioni si è rientrati con dei titoli che avevano depositato a garanzia la famiglia BIANCHINI, adesso credo un paio di figli, non mi ricordo quali e la moglie e il marito come versamento da terzi e così è stato chiuso il debito. Mentre per quello che riguarda Dueaenne non aveva la liquidità per saldare il debito e erano 50 mila euro mi sembra, o 55, l'unica opzione che era sul tavolo era quella di vendere un immobile e con il ricavato della vendita estinguere il debito. L'immobile è stato venduto al figlio che ha pagato...*
DIFESA, AVV. GARUTI – Al figlio quale?
TESTIMONE RIZZO – Alessandro, che HA PAGATO CON FONDI PROPRI, sono andati a decurtazione del debito cioè ad estinzione del debito della Dueaenne, cioè incassati dalla Dueaenne in forza della vendita dell'immobile e portati alla San Felice per estinguere il debito.
DIFESA, AVV. GARUTI – E vi è stato il passaggio dell'appartamento a BIANCHINI Alessandro?
TESTIMONE RIZZO – Certo. (pag. 56, ud. 22.9.2017).

3) sul punto, gli stessi periti hanno dovuto ammettere che Alessandro BIANCHINI aveva disponibilità finanziarie tali da potersi permettere l'acquisto dell'immobile.

4) anche in relazione alle restanti due operazioni (capi 93 sexies e 93 septies), non paiono ravvisarsi gli estremi di una fittizia intestazione, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo:

DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, ecco e di queste somme lei si ricorda cosa è successo? Cioè sono state prelevate queste somme, in quanto? Si ricorda?
TESTIMONE RIZZO – [...] questi erano due piccoli immobili abitativi che si era pensato di fare uscire dalla società e destinare ai figli anche perché non avrebbe cambiato niente negli equilibri della società, erano somme disponibili per i soci per cui, invece che prelevare gli utili e tenersi i soldi, in questo modo venivano... La liquidità non veniva compromessa ma venivano solo presi due immobili che non erano funzionali...
DIFESA, AVV. GARUTI – Però questi immobili furono pagati con i dividendi...
TESTIMONE RIZZO – Con i dividendi sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Che erano già dei soci, sostanzialmente.
TESTIMONE RIZZO – Sì, sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, cioè fu un'operazione tutta regolare?
TESTIMONE RIZZO – Sì, per quello che mi riguarda sì.

5) la perizia di stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti attesterebbe come il valore di cessione fosse perfettamente in linea con il valore di mercato degli stessi;

6) i periti del Tribunale sembrano inquadrare l'operazione alla stregua di una donazione.

2.4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 93bis
Come dunque evincibile dalla esposizione delle prove a carico e di quelle a discarico, a fronte dell'accusa che sostiene la fittizietà di tutti i trasferimenti attuati dai membri della famiglia BIANCHINI, si pongono le argomentazioni difensive che, al contrario, sostengono l'effettività delle operazioni di cessione compiute in relazione alla società IOS (capo 93ter), e agli immobili ceduti ai tre figli, (capi 93 *quinquies*, 93 *sexies*, 93 *septies*) e, comunque, l'assenza della finalità tipica prevista dalla norma incriminatrice, avendo il dibattimento dimostrato come gli imputati fossero mossi esclusivamente dalla volontà di rientrare sul mercato tramite la riammissione e l'iscrizione alla *White List*.

La valutazione della penale responsabilità degli imputati richiede una esatta comprensione del contesto in cui sono maturati i fatti oggetto delle contestazioni.
Preme in proposito evidenziare che essi, sebbene tutti consumati, in tesi d'accusa, dopo il primo provvedimento prefettizio interdittivo (18.6.2013), nondimeno si inseriscono in un più ampio contesto, già maturato a partire dal mese di settembre 2012 e caratterizzato, come ampiamente trattato, dalla deflagrazione della questione dell'amianto che aveva messo i BIANCHINI e le loro società sotto i riflettori della opinione pubblica e, soprattutto, sotto la lente di ingrandimento della Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Modena aveva infatti aperto un'indagine proprio per il rinvenimento di amianto nei cantieri del cratere sismico sub appaltati o, comunque, affidati alla BIANCHINI (cfr. capi 90 e 93). In questo contesto si paventava, come altamente probabile, il rischio di perdere i vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato che BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e, con essi, BRAGA Bruna, avevano instaurato da tempo con il Geometra GERRINI e, tramite costui, con l'amministrazione finalese, adusa ad una gestione clientelare delle commesse pubbliche (cfr. capo 189).

Le prove assunte hanno dimostrato che è proprio in questo contesto che BIANCHINI Augusto e la moglie BRAGA Bruna hanno iniziato ad ipotizzare una strategia che consentisse alla impresa familiare di continuare a godere di quei vantaggi.
La conversazione registrata al n. 189 RIT 2571/12 è più che eloquente in proposito. BIANCHINI Augusto ipotizza infatti, avendone parlato con terze persone, di chiudere l'azienda e aprirne un'altra, oppure ancora, cedere un ramo d'azienda e affittarlo. L'importante è che l'azienda a cui cedere sia attiva da almeno cinque anni, trattandosi di un presupposto di legge previsto per l'affidamento delle commesse pubbliche. In quel momento l'unica società attiva da almeno cinque anni era la DUEAENNE, l'immobiliare, in cui, peraltro, a quella data figurava ancora BIANCHINI Augusto. La moglie BRAGA Bruna sostiene che devono trovare un professionista, uno bravo, mentre il marito, dopo uno scambio di battute, insiste sulla opportunità di cambiare impresa:

B . tutti, tutte le persone con le quali parlano, dice che conviene fare in fretta, chiudere la ditta ed metterne su un'altra dialetto ci sarà un motivo .. B. Eh beh bisogna sicuro .. bisogna farlo con Stefano ..inc.. A. Allora il discorso .. che .. sia Macci e sia coso .. e già che ero lì l'ho detto anche a Massimo .. B. Beh, certo .. A. .. che un'azienda per poter prendere, a parte che lui più che un ramo d'affitto farebbe proprio un'acquisizione vera .. B. Eh . A. .. di una parte .. B. Sì .
A. .. deve però essere attiva da 5 anni! B. Deve essere? A. Un'azienda per poter comprare un'altra azienda o affittare un'altra azienda, deve essere operativa da 5 anni. Allora noi che non ne abbiamo mica, tranne l'Immobiliare. B. Sì .. A. L'Immobiliare a chi è intestata? B A me.
A. Solo a te? B. No, anche a te .. A. Ma c'entra con la ..inc.. che possa andare via, lei? B. Ah Augusto queste sono cose che non so .. che ci vuole uno, uno studio che si metta lì e che pensi solo a questo, mica andare una volta a fare una domanda, tre giorni dopo a fare un'altra .. A. No .. no .. no .. B. Cioè, hai capito .. A. Ma io in che percentuale sono? B. Ma credo che la proprietà sia al 50%, e invece l'amministrazione è . inc. Augusto! Sai che noi altri siamo sempre un po'..
A. Allora sembra che la 2.N possa acquisire... B. E non lo so se può acquisire, perché abbiamo un oggetto sociale che non .. A. No, dice che l'oggetto sociale lo cambi alla Camera di Commercio, lei è operativa da 5 anni e quindi a tutti gli effetti è un'azienda. A. ..inc.. competenza per competenza Massimo dice di stare veramente attenti .. perché può essere una rovina .. una cazzata così! B. Lo so . lo so benissimo .. ..inc.. non ha niente .. A. Adesso si informa anche lui .. dice: " Secondo me, per dirla alla veloce, val la pena cambiare ditta e sulla BIANCHINI se ti rompono i maroni porti i libri in Tribunale e poi te ne shatti i maroni! " Questo è un discorso puramente tecnico eh

Che questa fosse, già nel mese di novembre del 2012, la strategia avuta in animo da BIANCHINI Augusto è confermato dalla conversazione (prog. 257 RIT 2571/12) registrata due giorni dopo mentre si trova in auto con un altro soggetto. I due discutono della necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione per non perdere la grande opportunità economica rappresentata dalle opere di ricostruzione successive al sisma. BIANCHINI riferisce proprio delle discussioni avute con i suoi professionisti che pensano di costituire subito un'altra

azienda che avrebbe dovuto prendere in affitto un ramo della BIANCHINI per farla "morire". BIANCHINI mostra tutte le sue perplessità circa la possibilità di potere continuare a lavorare sulle opere del terremoto:

A. .. ambientale, un altro nel penale e un altro per le vicende SOA o non SOA .. tutte quei lavori lì .. le questioni puramente aziendali insomma .. adesso stiamo pensando di costituire subito un'altra azienda, poi quest'altra azienda dopo un certo periodo prende in affitto un ramo della BIANCHINI e la BIANCHINI bisogna farla morire eh! ... E. Allora .. no, il più è non perdere l'opportunità che c'è adesso, Augusto! A. Ah quella!
E. Perché il discorso è che i lavori delle zone terremotate che ci sono adesso .. è adesso che bisogna tirare .. A. Esatto .. E. Perché dopo è finita, basta .. cioè, durerà ancora un annetto
. forse, ma dopo di che si ritorna nella merda totale .. di crisi e di poco lavoro, ma la sostanza è questa qua .. non perdere l'opportunità che c'è! A. Temo che questa opportunità sia persa!
E. Beh, qualcosa la inventeranno bene! A. Non lo so, ti dico, non lo so .. so solo che è una brutta
storia, una brutta vicenda .. E. Dovrei indubbiamente accontentarti .. un conto avere l'appalto
diretto un conto magari è . se no che cazzo fai? Non puoi mica stare lì alla finestra ..

A distanza di qualche settimana i due coniugi ritornano sul tema ed ipotizzano la possibilità di attribuire al figlio Alessandro maggiori responsabilità, anche se mostrano qualche riserva.
La telefonata è ben nota. Si tratta della conversazione n. 1050 RIT 2571 del 2012 in cui i due coniugi parlano proprio della necessità di effettuare un ricambio societario. In questa ambientale BRAGA Bruna nel parlare della esigenza di un rinnovamento, si duole della ingenuità del marito che si era messo in affari con BOLOGNINO per risparmiare pochi euro (i 10 euro). In altri termini, le vicende che avevano colpito la BIANCHINI Costruzioni, ed in specie lo scandalo amianto e gli accordi fatti con BOLOGNINO, che rischiavano di essere scoperti dalle indagini in corso, rendevano necessario dare nuovo vigore e una nuova immagine alla società. A tale scopo il figlio Alessandro poteva essere, forse, la persona giusta anche se coadiuvato da altri:

B. .. non è possibile .. ci vogliono dei giovani che abbiano voglia, da starci dietro .. quindi ci vuole della gente! Con le palle!
A. Questo indubbiamente ..
Si sovrappongono le voci
B. E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche il BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziamo a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono .
A. Gli accordi .

B. No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda.
A. Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro ..
B. Sì va bene ..
A Abbiamo solo operai ..
B. Sì .., comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema ..
A. Va bene ..
B Ma non è quello adesso: quindi ci vuole una persona che stia dietro con la testa, che possa decidere, che possa fare, che tu non devi andare a dire:" Oggi quello lì lo mandi là .." .. cioè altre cose e guardare il risultato, ma è obbligatorio .. obbligatorio!
A. Cioè quello che voglio dire, se è necessario un aiuto ed un ricambio è naturale, cioè è logico, cioè per noi due ..
B. Esatto ..
A. Alessandro non può reggere tutto da solo ..
B. No, non ha neanche le capacità, neanche lui, perché se è bravo tecnicamente a ..inc.. non va bene, non va bene ..
A. Se vuole fare una scelta, sì.
B. ..inc..
A. Ah vengono prima .., non ho mica capito cosa ha detto Massimo con Fabbri ..

La telefonata è eloquente nell'evidenziare:
1) il timore di BRAGA Bruna che le indagini portino a galla gli accordi fatti con BOLOGNINO
2) la necessità di rinnovamento societario in animo dei coniugi BIANCHINI, che vedono nel figlio Alessandro il possibile soggetto su cui puntare in questo obiettivo, anche se non ancora totalmente in grado di tenere, da solo, le redini della azienda.
Certo è che oramai, nella mente dei due coniugi, era necessario che BIANCHINI Augusto dovesse defilarsi dall'*asset* societario.

La prova più sicura di quanto ora esposto discende dalla conversazione registrata due giorni dopo, il 6.1.2012 (prog. 211 RIT 2571/12) nel corso della quale BRAGA Bruna dice espressamente che occorre che il marito esca dalla società anche se teme di esporre il figlio ad eccessive responsabilità.

B. Adesso bisogna .. prima cosa: che tu ne venga via perché è meglio ..
A. Sì .. sì .
B. Questo sì; poi .
A. Bisogna pensare chi va al mio posto!
B. Sì .. ..
Breve pausa

B. Io sinceramente, perché non mi piace questa cosa che ho sempre' condannato chi l'ha fatto e adesso saret pronta a farlo io .. solo che ..inc.. Alessandro .. che non sono mai sicura che certe
firme siano state fatte ..inc.. per aggiustare .. cioè hai capito? Che sarebbe anche un freno per tuo figlio .. grande. Dopo non è mica giusto mettere dentro .. capito?

Pare evidente che la decisione di sostituire, almeno formalmente, BIANCHINI Augusto nella guida societaria era oramai stata presa pur con tutte le perplessità espresse da BRAGA Bruna circa la capacità del successore e circa le responsabilità che potrebbero ricadere su di lui.
Del resto, che questa fosse la strategia societaria portata avanti dai due coniugi sin dal novembre 2012 è fuori discussione. Sia BIANCHINI Augusto che BRAGA Bruna hanno infatti candidamente ammesso (udienza 18.5.2017) che avevano formalmente ceduto le quote della BIANCHINI COSTRUZIONI ai due figli Alessandra e Nicola. Né, alla luce delle prove sin qui indicate, può ritenersi che la loro confessione sia mossa da un intento autocalunniatorio.
Ciò su cui invece i due imputati hanno insistito è sulla reale finalità perseguita: non certo quella di eludere eventuali provvedimenti ablatori adottati in forza della normativa antimafia quanto, esclusivamente, quella di ottenere la riammissione alla *White List* e potere così tornare sul mercato e continuare a lavorare. Dopo l'interdittiva del 18 giugno 2013, seguendo anche il consiglio dato loro dalla SAFI alla quale si erano rivolti, avevano infatti cercato di "rinnovare" l'impresa, estromettendo BIANCHINI Augusto dalla società in modo da richiedere in tempi rapidi la riammissione nella *White List.*
Analoga tesi difensiva è, nella sostanza, stata adottata in relazione alla DUEAENNE. BRAGA Bruna, infatti, ha spiegato come anche le quote di BIANCHINI Augusto della DUEAENNE erano state cedute a BIANCHINI Nicola nella volontà di ripartire a lavorare con questa società che, pur non avendo la capacità della BIANCHINI COSTRUZIONI, poteva comunque lavorare. D'altro lato, a fronte della dell'intercettazione n. 189 RIT 2571/12 sopra citata, sostenere il contrario sarebbe stato un fuor d'opera.

Su questo terreno, dunque, si confrontano, principalmente le opposte tesi sostenute dalle parti, fermo restando che quanto alla società IOS e alle intestazioni degli immobili in capo ai figli la difesa sostiene, a monte, l'insussistenza del fatto nella sua materialità.

Anticipando qui gli esiti del ragionamento probatorio, ritiene il Tribunale che il dibattimento abbia restituito la prova della responsabilità degli imputati, e con essa, il fallimento delle tesi difensive. Ciò, quantomeno, in relazione agli imputati BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro in ordine alla intestazione fraudolenta della società BIANCHINI Costruzioni, della DUEAENNE e della società IOS. Analoga prova non ha invece restituito in ordine alla dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione agli imputati BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola per i reati loro rispettivamente ascritti, né tantomeno, quella della sussistenza della materialità degli ipotizzati trasferimenti immobiliari fraudolenti contestati ai capi 93 quinquies, 93 sexies e 93 septies.

Prendendo le mosse dall'analisi del capo 93bis, preme evidenziare che per un corretta comprensione occorre tratteggiare cosa accade nel giugno del 2013.
Il 17.6.2013, viene adottata la riservata amministrativa da parte della Prefettura di Modena, nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, nr. 17069/2013/Area I, diretta al Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-terremoto (ente appaltante) ed il 18.6.2013, viene emesso dalla Prefettura di Modena il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla *White List*, nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, con nr. 17162/2013/Area1 (notificato il 21.6.2013). La BIANCHINI COSTRUZIONI cadeva di nuovo, dopo la vicenda amianto, nel ciclone mediatico (cfr. articoli di stampa prodotti)
A questo provvedimento ne erano seguiti altri: il 20 giugno del 2013 viene emesso un ulteriore provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla *White List*, questa volta emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia sul cui territorio la BIANCHINI era intenzionata a lavorare. Erano seguite altre interdittive ed altri rigetti emessi, in ordine dalla Prefettura di Bologna, il 20 giugno 2013; dalla Prefettura di Ferrara il 20 giugno 2013; dalla Prefettura di Milano, il 26 giugno 2013; e dalla Prefettura di Mantova, il 16 luglio 2013. (cfr. testimonianza Maresciallo D'agostino e produzioni).
Il 10.1.2014 viene rigettata la richiesta di revoca della inteditiva
A partire dal 18.6.2013 le vicende societarie della famiglia BIANCHINI, che fino a quel momento non avevano conosciuto significative variazioni degli assetti societari, subiscono un'impressionante accelerazione. Ed invero: il 26.6.2013, qualche giorno dopo la prima interdittiva, la delega rilasciata a BIANCHINI Alessandro nell'ottobre del 2010 viene revocata. Il 31 luglio 2013, anche una precedente procura speciale rilasciata a BRAGA Bruna nel 2008 viene revocata. Il 31 luglio 2013 viene formalizzata la cessione di quote da parte sia di BIANCHINI Augusto (totalitaria) che di BRAGA Bruna per conto della DUEAENNE; BRAGA Bruna, che aveva una quota pari a 490.000 euro, ne cede solo una parte. Le cessioni sono fatte a favore di BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola che entrano nel nuovo assetto societario ciascuno con il 40% delle quote, pari a 400.000 euro ciascuno ; 200.000 euro (pari al 20%) rimangono, invece, in mano a BRAGA Bruna. In quella stessa giornata, cioè il 31 luglio del 2013, si tiene un nuovo Consiglio di Amministrazione, in cui Silvestri Giuseppe Fortunato (cfr. capo 189) assume la carica di Presidente. All'interno di questo Consiglio di Amministrazione entra anche BIANCHINI Alessandra con il ruolo di Vice Presidente e BRAGA Bruna con quello di consigliere. Qualche mese più avanti, l'11.11.2013, BIANCHINI Nicola subentra al padre Augusto, rilevandone la quota di partecipazione nella DUEAENNE S.a.s. divenendo socio accomandante insieme alla madre, che resta socia accomandataria.
Vale la pena evidenziare che non vi è alcun dubbio (cfr. testimonianza D'Agostino e perizia contabile) che a quella data i due giovani figli, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola, non avessero la capacità reddituale per sostenere un acquisto di quella entità.
Nel frattempo, veniva costituita la società IOS, la cui iscrizione presso la Camera di Commercio veniva effettuata il 22.7.2013. Essa inizia le sue attività il 28.7.2013. In altri termini, anche la costituzione della società è immediatamente successiva (circa un mese dopo) all'emissione dell'interdittiva nei confronti della BIANCHINI.

Pare evidente che la strategia già in animo dei coniugi BIANCHINI abbia avuto attuazione. La rapidità dei mutamenti degli assetti societari rende plasticamente l'idea di una spasmodica ricerca di una immediata soluzione ad un problema: per l'accusa mettere al riparo il patrimonio da provvedimenti ablatori conseguenti ad eventuali misure di prevenzione antimafia; per la difesa il reinserimento nella *White List* e riprendere a lavorare.

Premesso che la dimostrazione della finalità sostenuta dalla difesa non esclude, ove dimostrata, la concorrente finalità tipica sostenuta dalla accusa, per la valutazione della esistenza dell'elemento soggettivo tipico pare opportuno prendere le mosse dalla motivazione del provvedimento prefettizio di esclusione della BIANCHINI Costruzioni dalla White List del 18.6.2013:

Visto l'art. 5-bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012 che prevede l'istituzione presso ciascuna delle Prefetture ricomprese nell'area colpita dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 di elenchi (c.d. "white list") di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa – concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso decreto legge, con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo.

Vista l'istanza presentata dal Rappresentante Legale della ditta BIANCHINI Costruzioni S.r.l. con sede legale in San Felice sul Panaro, via degli Estensi n. 2223, P. I. 01969320363, con la quale è stata chiesta l'iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e prestatori di servizi ai sensi del sopra indicato art. 5 bis;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1 lett a) n. 4.1, del Decreto-legge n 174 del 10/10/2012, il quale prevede che " per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle Prefetture -Uffici territoriali del Governo delle province interessate";

Visti gli atti acquisiti dall'Ufficio Antimafia di questa Prefettura in riscontro alle verifiche dirette ad accertare la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 84, C. 3 e 4, D.lvo 159/2011,

Visto il proprio provvedimento n. 17069/2013/Areal del 17.6.2013, rilasciato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, a seguito di richiesta di informazione antimafia adottato ai sensi dell'art. 84, c. 4, D.lvo 159/2011 ed attestante la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose nella BIANCHINI Costruzioni S. r. l." avendo riscontrato in particolare:
A) la BIANCHINI Costruzioni srl ha assunto, alle proprie dipendenze, nel periodo immediatamente successivo al terremoto, numerosi soggetti, prevalentemente di origine cutrese, gravati da precedenti di polizia e taluni da precedenti penali, riconducibili in modo diretto o indiretto a cosche di grande spessore criminale di origine calabrese;

B) la accertata presenza, il 3.9.2012, nel corso di un servizio finalizzato al monitoraggio dei cantieri della ricostruzione, svolto dai militari del locale Comando Provinciale dell' Arma, di BOLOGNINO Michele, pregiudicato, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.p., all'interno dell'area sita in Via Rovere di Finale Emilia, dove la " BIANCHINI Costruzioni"stava lavorando in virtù del sub appalto acquisito dal raggruppamento di imprese capeggiato dalla CMC"di Ravenna, sebbene non fosse alle dipendenze della stessa.
C) la sussistenza di rapporti economici della BIANCHINI Costruzioni con Villani Virginio, socio fondatore, unitamente a MUTO Antonio, della " MU.VI S.r.l." poi " MA.VI. S.r.l." appartenente quest'ultimo, ad una famiglia notoriamente contigua ad esponenti del gruppo mafioso dei GRANDE ARACRI e al boss di Isola di Capo Rizzuto (KR) Michele PUGLIESE, capo dell'omonima 'ndrina isolitana ed elemento di assoluto spessore all'interno della consorteria calabrese, pregiudicato per ricettazione e reati in materia di armi, associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione segnalato per omicidio e traffico di sostanze stupefacenti, arrestato il 26.11.2009 nel corso dell'operazione "PANDORA" nonché rapporti e cointeressenze economiche con la Edilcentro srl già di Gaetano Lerose, che rileva nell'ambito dell'attività istruttoria volta al rilascio dell'informazione interdittiva a carico della ditta Bacchi da parte del Prefetto di Reggio Emilia

Atteso pertanto che le situazioni e gli elementi surrichiamati denotano la sussistenza di un comprovato pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella società di riferimento e quindi la sussistenza delle controindicazioni alla iscrizione della medesima nelle "White Lists"previste dal vigente quadro normativo;

Considerata infine l'attenzione dello Stato verso misure volte a garantire la trasparenza dei pubblici appalti, a tutela di corrette dinamiche contrattuali con la P. A .. ed a scongiurare deleteri " inquinamenti"...

dispone

Il rigetto della domanda di iscrizione della Società BIANCHINI Costruzioni S. r. L'con sede legale in San Felice sul Panaro, via degli Estensi n 2223, P. I. 01969320 63, per le motivazioni di cui sopra è cenno, sussistendo tentativi di 'nfiltrazione mafiosa d parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa.

Si tenga presente che il provvedimento del Prefetto si fonda, tra l'altro, sulla nota riservata amministrativa inviata dalla Prefettura di Modena al Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-terremoto (ente appaltante) che contiene una articolatissima esposizione delle ragioni per le quali si riteneva sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta "BIANCHINI Costruzioni S. r. l.", in specie in ragione dei legami con la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista dei dipendenti assunti dalla società (cfr. produzione).

Ancora più articolato il provvedimento adottato dal Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De Miro di qualche giorno dopo, il 20.6.2013:
Anche in questo caso pare oltremodo opportuno riportare la motivazione adottata dal Prefetto:

VISTE le Linee Guida antimafia, di cui al succitato art. 5 bis, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, pubblicate nella G. U. della R. I. - serie generale - n. 262 del 9 novembre 2012, le quali, nel rimarcare l'importanza della anzidetta disposizione avente lo scopo di agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire i subappalti, sottolineano che, concluso l'iter istruttorio, la Prefettura dell'area sismica potrà disporre il rigetto dell'istanza di iscrizione, qualora emergano situazioni di controindicazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, comma 4, del DPCM 18 ottobre 2011;

VISTA l'istanza presentata a questa Prefettura in data 21 febbraio 2013 con la quale il sig. Augusto BIANCHINI, nato il 30.06.1953 a San Felice sul Panaro (MO), nella qualità di rappresentante legale della Società "BIANCHINI COSTRUZIONI srl", con sede in Via degli ESTENSI 2223, San Felice sul Panaro (MO), P.I. 01969320363, ha chiesto l'iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e prestatori di servizi ai sensi del sopra indicato art. 5 bis;

VISTO l'esito della complessiva attività istruttoria ed i documenti agli atti di ufficio, ivi comprese le note informative del GIRER di cui si dà atto compiutamente al tavolo del Gruppo Interforze riunitosi in Prefettura nei giorni 4 e 19 giugno, che si è espresso per la sussistenza degli elementi comprovanti il pericolo di infiltrazione mafiosa;

PRESO ATTO parimenti del provvedimento n. 17069/2013 del 17.6.2013, pervenuto alla Prefettura di Reggio Emilia il 19.6.2013, con il quale il Prefetto di Modena ha adottato interdittiva antimafia nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

ATTESO CHE dal complesso delle acquisizioni istruttorie e documentali è emerso quanto segue:

ASSUNZIONI NEL TEMPO DI SOGGETTI CONTIGUI E/O APPARTENENTI ALLA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA DENOMINATA N'DRANGHETA OPERANTE IN CUTRO E PRESENTE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Nel periodo successivo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la società BIANCHINI COSTRUZIONI assumeva diversi soggetti vicini ad ambienti criminali mafiosi ed in particolare:

BELFIORE Gaetano, nato a Guastalla (RE) il 14.05.1992, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 19.9.12 al 31.10.12 con la qualifica di operaio, con l'attribuzione di 31 giorni di lavoro.

Il predetto è fidanzato di GRANDE ARACRI Nikol Valentina', figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, detto "mano di gomma" pluripregiudicato, già condannato per delitto associativo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P., e per delitti contro la persona, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della "Sorveglianza Speciale di P.S." con obbligo di soggiorno nel comune di Cutro, capodell'omonima cosca di ndrangheta operativa in Cutro e radicata nel territorio di Reggio Emilia dove risiedono numerosissimi accoliti. Il predetto è stato tratto in arresto recentemente, con altri, dal Comando Prov. CC di Crotone a seguito di un'attività di indagine su una "tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso" ai danni dei proprietari del villaggio turistico di Porto Kaleo di Cutro.

In data 14.12.2012 il predetto boss mafioso giungeva a Modena per sottoporsi, su autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, ad una visita specialistica presso il locale Policlinico e nella circostanza veniva accompagnato proprio dal BELFIORE Gaetano. Il BELFIORE Gaetano ha accertate frequentazioni con pregiudicati, quali Francesco MUTO[48], Giovanni LA GONA[50], Giovanni PICONE[51], Stefano PICONE[52], Angelo

---

[49] *Nato a Cutro il 29.12.1967, con precedenti per fabbricazione e detenzione di materiali esplodenti, furto aggravato, danneggiamento, insolvenza fraudolenta ed appropriazione indebita.*

[50] *Nato a Palermo il 4.6.1958, con precedenti per falsità ideologica, truffa e reati finanziari.*

[51] *Nato a Palermo il 20.6.1981, con precedenti per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e minaccia.*

[52] *Nato a Palermo il 30.6.1972, con precedenti per falso, ricettazione, oltraggio e resistenza a pubblico*

PICONE[51], *Francesco GRANDE*[54] *e Paolo GRANDE ARACRI*[55]. *BELFIORE Gaetano è il figlio convivente di BELFIORE Giuliano Antonio, nato a Cutro (KR) il 09.06.1970, residente in Brescello, con precedenti per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed accensioni pericolose*[56] *ed è stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati e/o affiliati a cosca mafiosa calabrese. Il BELFIORE Gaetano è destinatario di provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni. In precedenza risulta essere stato cessionario il 30.08.2011 delle armi ricevute da GRANDE Antonio, nato a Catanzaro il 16.04.1972, residente a Brescello (RE), raggiunto da provvedimento prefettizio datato 21.07.2011 n. 7767/A.09/Area 1, di "divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, controllato unitamente a Enzo CESARIN*[57], *Giuseppe CIAMPÀ*[58], *Salvatore CIAMPÀ*[59], *Vincenzo ONOFRIO*[60], *Claudio FERENTANI*[61] *e Romano PERINI*[62]. *BELFIORE Nicola, nato a Crotone il 31.05.1957, residente a Parma, zio di BELFIORE Gaetano, fratello di BELFIORE Giuliano*

E' stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.9.12 al 31.10.12 con la qualifica di operaio e pieno con mansioni di carpentiere edile con scadenza al 21.12.012. Il contratto si interrompeva in data 27.11.012, pochi giorni dopo la perquisizione di cui si dirà avanti. Sul conto del predetto BELFIORE Nicola risultano condanne per il reato di furto continuato, violazione di sepolcro continuato in concorso, violazione delle norme sul collocamento; nonchè denunce per reati vari. Risulta altresì una richiesta di autorizzazione alla fruizione di colloqui visivi e telefonici con il nipote FUSCALDO Francesco[63] *detenuto all'epoca (1994) presso la Casa Circondariale di Parma.*

RICHICHI Giuseppe, nato a Crotone il 30.11.1979, residente a Montecchio Emilia (RE) e SCHIRONE Graziano, nato a Manduria (TA) il 06.03.1980, residente a Montecchio Emilia (RE).

Nei confronti dei predetti è stata effettuata in data 21.11.2012, a Montecchio Emilia, una perquisizione ad iniziativa dell'Arma CC, ai sensi della normativa antidroga. La perquisizione terminava con il deferimento all'A.G. di RICHICHI e SCHIRONE, perché trovati in possesso di materiale per il taglio ed il confezionamento di sostanze stupefacenti, di numerose munizioni di vario calibro, oltre che di una

---

ufficiale, estorsione, porto e detenzione abusivi di munizionamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

[53] *Nato a Palermo il 4.9.1983, con precedenti per lesioni personali e minaccia.*

[54] *Nato a Crotone il 27.2.1977, con precedenti per gioco d'azzardo.*

[55] *Nato a Crotone il 18.1.1990, figlio di Francesco GRANDE ARACRI (nato a Cutro il 21.02.1954, gravato da numerosi precedenti penali, tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso) e nipote degli boss della omonima cosca cutrese Nicolino GRANDE ARACRI (nato a Cutro il 20.01.1959, ivi residente in località Scarazze s.n.c., in atto detenuto).*

[56] *Il relativo procedimento penale è stato archiviato il 26 luglio 2001, per intervenuta oblazione riguardo al reato di accensioni pericolose e per mancanza delle condizioni di procedibilità in relazione al restante reato.*

[57] *Nato ad Augsburg (Germania) il 24.05.1972, residente a Reggio Emilia considerato un personaggio d'interesse operativo, coniugato con Rosa CIAMPÀ (nata a Crotone il 16.11.1976), figlia di Antonio CIAMPÀ (nato a Cutro il 18.07.1944 e deceduto in Valmontone (RM) il 13.05.1988), a sua volta il più anziano dei componenti dell'omonima famiglia cutrese della 'ndrangheta che annovera soggetti affiliati e coniugi prima alla cosca DRAGONE e poi al GRANDE ARACRI.*

[58] *Nato a Cutro il 18.8.1971, denunciato per ricettazione, furto aggravato e reati vari.*

[59] *Nato a Crotone il 25.6.1986, residente a Brescello denunciato per truffa, ricettazione, detenzione abusiva di munizionamento, uso di atto falso e riciclaggio.*

[60] *Nato a Marcedusa (CZ) il 20.5.1975, denunciato per reati contro la pubblica amministrazione, violazioni ambientali, esecuzione di lavori edili in totale difformità, invasione di terreni ed edifici, distruzione e deturpazione di bellezze naturali e danneggiamento.*

[61] *Nato a Longitirano (FR) il 13.4.1964, denunciato per evasione, predazione e spaccio di stupefacenti e furto.*

[62] *Nato a Lurgognano Val d'Arda (PC) il 16.9.1939, denunciato per inquinamento di acque, evasione, reati finanziari ed in materia di fallimento, bancarotta fraudolenta, inosservanza sul soggiorno di cittadini stranieri, appropriazione indebita e danneggiamento.*

[63] *Nato a Monza il 20.03.1965, ivi residente via Pellegrino n. 25, pluripregiudicato*

custodia in plastica per pistola, recante la scritta a pennarello di una matricola corrispondente ad una Beretta mod. 98, segnalata come arma smarrita. Nei riguardi di SCHIRONE Graziano, dipendente della BIANCHINI Costruzioni Srl nel corso del 2012, risultano precedenti penali e frequentazione con soggetti pregiudicati, tra cui BOLOGNINO Michele[64] e BOLOGNINO Francesco[65]. In data 11.03.2013 nei suoi confronti è stato operato fermo di p.g. dalla Stazione CC di Gattatico (RE) per le violazioni di cui all'art. 648 C.P. (ricettazione)." A bordo della medesima autovettura, rivelatasi di provenienza furtiva, erano presenti il pluripregiudicato BOLOGNINO Domenico[66] e FLORIO Francesco[67]. All'epoca della perquisizione il RICHICHI non era assunto ancora dalla BIANCHINI che lo assume invece, verosimilmente per giustificare la sua presenza insieme ad altri dipendenti, il 3.12.12 e fino al 31.12.2012. L'esito della perquisizione all'interno dell'abitazione di RICHICHI Giuseppe assume particolare rilievo come si dirà innanzi per il rinvenimento di due fatture emesse dalla "BIANCHINI Costruzioni" in favore delle società "EDILCUTRO S.r.l." e "C.O.I.S. s.r.l"

DEVONA Pantaleone, nato il 16.12.70, assunto con contratto a tempo determinato dal 14.9.2012 al 31.10.2012, in precedenza dipendente della ditta Immobiliare D.B. s.r.l. il cui amministratore unico è BOLOGNINO Domenico, figlio di Michele.

ALLELUIA Lauro[68], nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967, residente San Polo d'Enza (RE), assunto negli anni 2012 e 2013. Il predetto, gravato da provvedimento di condanna della Corte d'Appello di Genova per omicidio colposo (art. 589 C.P.), risulta avere le frequentazioni con pregiudicati.

HOXHA Armond, nato il Albania il 13.11.1990, residente Modena,

dipendente della BIANCHINI Costruzioni Srl nel corso del 2012, sul conto del quale risulta un arresto in flagranza di reato per le violazioni di cui agli art. 4 L. 110/1975 (porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere); art. 73 comma 1Bis D.P.R. 309/1990 (stupefacenti); art. 648 C.P. (ricettazione aggravata) Il 09.12.2010, il GIP presso il Tribunale di Modena con sentenza divenuta irrevocabile il 31.01.2011 applica la pena di un anno e sei mesi reclusione ed euro 5.000 di multa - pena sospesa;

FURFARO Domenico, nato a Genova il 24.06.1962, residente Castel Mella (BS) via Tullio Nuvolari n. 10, dipendente della BIANCHINI Costruzioni nel corso del 2012, sul conto del quale risulta un arresto per le violazioni di cui agli art. 648 C.P. 628 C.P. 575 C.P. e art. 4 Legge 110/1975 (porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, rapina e omicidio doloso);

CURCIO Domenico, nato a Crotone il 06.10.1970, ivi residente, domiciliato a Gualtieri, dipendente della BIANCHINI Costruzioni nel corso del 2012 e 2013.

Sul conto del predetto risultano denunce per reati vari tra cui concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti

Domenico CURCIO[69] è fratello di Maria e Vincenza CURCIO, mogli, rispettivamente, di Giuseppe GIGLIO e Giovanni PROCOPIO, di cui si dirà appresso:

Giovanni PROCOPIO, nato a Crotone il 2.11.1978, ivi residente domiciliato a Gualtieri (RE) soggetto d'elevato interesse operativo, inserito nella lista aziendale dei dipendenti della "BIANCHINI Costruzioni S.r.L", con riferimento al periodo del gennaio all'aprile del corrente anno.

---

64 *Nato a Locri (RC) il 24.03.1967. Pluripregiudicato.*
65 *Nato a Locri (RC) il 25.09.1969. Pluripregiudicato.*
66 *Nato a Locri (RC) il 13.09.1990. Figlio di BOLOGNINO Michele.*

67 *C.F. LLLLRA67D15A064T.*
68 *Nato a Crotone il 6.10.1970, ivi residente in li Traversa Cosale 12, domiciliato a Gualtieri. Con segnalazioni per traffico illecito di rifiuti, distruzione di documenti contabili, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, furto, danneggiamento, lesioni personali, violenza privata ed altro. Risultano numerose frequentazioni con pregiudicati*

A suo carico figurano segnalazioni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alterazione di armi e detenzione abusiva di armi, ricettazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altro. La notte del 5.9.2001, venne arrestato a Vasto (CH) dal personale della Guardia di Finanza di Pescara, unitamente a Giuseppe MIGALE RANIERI, nato a Cutro (KR) il 12.10.1978, affiliato alla cosca GRANDE ARACRI ed a Domenico SPAGNOLO, nato a Crotone il 5.5.1978, pluripregiudicato per gravi reati, perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e due caricatori con 15 proiettili cal. 7,65, occultati nell'autovettura su cui viaggiavano. Risultano frequentazioni con pregiudicati per reati di tipo mafioso e soggetti contigui alla consorteria calabrese. Giovanni PROCOPIO è fratello del pluripregiudicato ed inoltre "M" Salvatore PROCOPIO, nato a Crotone PI 1.10.1974, residente a Gualtieri, tratto in arresto, il 20 aprile 2007, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Crotone in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa all'esito dell'indagine denominata "PANDORA", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale nr 916/06 R.G.N.R. mod. 21 a carico di "Fabrizio ARENA + 42 soggetti ritenuti di far parte di un associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di omicidi, estorsioni, traffico di stupefacenti ed altro"[70] e conclusasi con diverse condanne. Nell'occasione è stato tratto in arresto insieme a numerosi pregiudicati per reati di tipo mafioso e soggetti contigui alla consorteria calabrese, tra cui Michele PUGLIESE, nato a Crotone il 30.6.1976, imprenditore ritenuto Killer della ndrangheta e condannato per delitto associativo mafioso ed altri delitti.
Il PROCOPIO Salvatore condannato nel processo PANDORA, è stato accusato custodire una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal. 9, all'interno dei locali della ditta NUOVA INERTI di PUGLIESE Michele, di cui era dipendente affinché potesse essere prontamente utilizzabile per le attività illecite poste in essere dalla cosca
Giovanni PROCOPIO è il cognato di Giuseppe GIGLIO[71], per aver sposato Vincenza CURCIO[72], sorella di Maria CURCIO[73], coniuge di GIGLIO, destinatario di interdittiva antimafia .
I due cognati sono, tra l'altro, legati da frequenti rapporti di lavoro, dato che Giovanni PROCOPIO ha più volte eseguito prestazioni di lavoro per conto della "GIGLIO S.r.l.".

<u>RAPPORTI CON SOGGETTI PREGIUDICATI EVIDENZIATISI IN OCCASIONE DI MONITORAGGIO APPALTI NEL CANTIERE DELLA BIANCHINI COSTRUZIONI ED IN OCCASIONE DI PERQUISIZIONE OPERATA DALL'ARMA CC NELL'ABITAZIONE DI RICHICHI E SCHIRONE :</u>
In data 3.09.2012, all'interno dell'area sita in Via Rovere di Finale Emilia, dove la "BIANCHINI COSTRUZIONI" stava lavorando in relazione all'esecuzione di sub appalto acquisito dal raggruppamento di imprese capeggiato dalla "CMC" di Ravenna, l'Arma CC rilevava la presenza di BOLOGNINO Michele[74], pregiudicato, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., nonostante il predetto non risulti dipendente della ditta
I dipendenti della Impresa Costruzioni BIANCHINI, RICHICHI e SCHIRONE Graziano sono risultati legati al BOLOGNINO Michele. Infatti in occasione della cennata perquisizione emergeva che .
presso i locali nella disponibilità di RICHICHI era presente corrispondenza intestata proprio a BOLOGNINO Michele;

Si tratta di un'importante operazione antimafia che ha fatto luce su un decennio di vita criminale sul territorio di Isola Capo Rizzuto, compresa la sanguinosa faida tra le famiglie Arena e Nicoscia con accuse a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, traffico di stupefacenti, danneggiamenti, e reati in materia di armi nonché di omicidio.

[71] Nato a Crotone il 22.9.1967, ivi residente in Via Olimpia 90, domiciliato a Gualtieri in via Simonini 6, titolare della "GIGLIO S.r.l." con il fratello Guido GIGLIO (nato a Crotone il 29.6.1974).

[72] Nata a Crotone IM1.4.1981.

[73] Nata a Crotone il 14.3.1973.

[74] Nato a Locri (RC) il 24.03.1967.

SCHIRONE Graziano aveva la custodia delle chiavi del prospiciente capannone ove ha sede la società B.D. IMMOBILIARE[75] *(di cui è titolare BOLOGNINO Domenico*[76]*, figlio di Michele);*

a seguito della perquisizione estesa al prospiciente capannone ove ha sede la società B.D. IMMOBILIARE (di cui è titolare BOLOGNINO Domenico[77]*, figlio di Michele) del quale SCHIRONE Graziano custodiva le chiavi, veniva rinvenuta ed acquisita in copia varia documentazione, tra cui la carta di identità, la patente ed il codice fiscale di BOLOGNINO Michele,*

Giuseppe RICHICHI e Graziano SCHIRONE risiedono nell'appartamento di via Da Vinci nr. 9 di Montecchio Emilia che coincide con la sede legale, rispettivamente, delle "Edil Locri" e della "IMMOBILIARE B.D. S.r.l." intestate Domenico BOLOGNINO figlio di BOLOGNINO Michele. In effetti, BOLOGNINO Michele, scarcerato dalla Casa circondariale di Reggio Emilia il 2.2.2011, ha ripreso l'attività di artigiano edile gestendo proprio la IMMOBILIARE B.D., fittiziamente intestata al figlio Domenico, dopo che l'impresa MOSCHETTA COSTRUZIONI della quale era contitolare è stata dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Reggio Emilia n.57 del 23 settembre 2009

Michele **BOLOGNINO** *annovera precedenti penali per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, violenza privata, allontanamento illecito, emissione di assegni a vuoto, violazioni al testo unico sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, trasporti abusivi, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, falsità materiale commessa dal privato, ricettazione, insolvenza fraudolenta, falsità in atti e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (come da certificato del Casellario Giudiziale,da cui si evince come lo stesso sia stato anche condannato, il 26 settembre 2008 alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici). Michele BOLOGNINO risulta denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere, violenza privata, reati in materia di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, furto, danneggiamento, ricettazione, falso e truffa.*

Lo stesso ha frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e con personaggi ritenuti affiliati alla consorteria mafiosa calabrese. E' un piccolo imprenditore edile titolare di varie ditte individuali, quali la "Michele BOLOGNINO", allo stato cessata, e la "Edil Locri", poi divenuta impresa "MOSCHETTA COSTRUZIONI S.r.l."[78]*.*

Nel 2009, durante il regime di semilibertà in Montecchio Emilia, Michele BOLOGNINO ha avuto rapporti lavorativi, mentre la "MOSCHETTA COSTRUZIONI S.r.l", con Nicolino SARCONE[79]*, affiliato di rilievo della cosca GRANDE ARACRI, recentemente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il quale si avvalse di varie prestazioni d'opera da parte del BOLOGNINO.*

Dagli atti dell'Arma CC risultano, altresì, accertati rapporti di lavoro ed anche una significativa frequentazione tra Michele BOLOGNINO ed i fratelli VERTINELLI, Pulmo[80] *e Giuseppe*[81]*, contitolari della ditta edile*

---

[75] *Partiva Iva 02385830357*

[76] *Nato a Locri (RC) il 13/09/1990, residente a Montecchio Emilia*

[77] *Nato a Locri (RC) il 13/09/1990, residente a Montecchio Emilia.*

[78] *Con sede legale a Montecchio Emilia*

[79] *Nato a Cutro il 6.6.1965, residente a Bibbiano, con precedenti penali per tentato omicidio, porto illegale di armi e vari delitti contro il patrimonio, nonché gravato alle S.D.I. da segnalazioni per associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, violazioni alla normativa in materia di armi, delitti contro il patrimonio ed associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, interdetto permanentemente dai pubblici uffici, nei primi anni 2000 ritenuto il "referente" della cosca GRANDE ARACRI sulla città di Reggio Emilia ed il circondario, come accertato dall'attività investigativa "Edilpiovra".*

[80] *Nato a Cutro il 19.6.1963, residente a Montecchio Emilia con condanne per reiterate violazioni alle leggi finanziarie, violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e violenza privata. Denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi ed altri delitti colposi. Tra i vari precedenti di polizia va evidenziato che, il 19.12.2000, Pulmo VERTINELLI venne tratto in arresto in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro al termine dell'attività*

"Impresa VERTINELLI S.r.l."[81] (già "Edilizia VERTINELLI S.r.l." sino al settembre 2019), i quali, originari della provincia di Crotone, si sono ormai insediati da molti anni a Montecchio Emilia, ove insistono tutti i loro interessi economici. La EDILIZIA VERTINELLI s.r.l è stata destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia.

Palmo e Giuseppe VERTINELLI hanno in più occasione offerto attività lavorativa a Michele BOLOGNINO (anche nel periodo in cui questi, negli anni 2008 e 2009 ha fruito del beneficio della semilibertà) nonché al fratello di questi, Francesco[82], il quale era stato assunto dai due sopraccitati germani nel ristorante-pizzeria "Millefiori"[84], in qualità di cuoco, ed a cui gli stessi avevano concesso in locazione un'abitazione di proprietà sita a Montecchio Emilia, in via Matteotti nr 27

Sebbene Michele BOLOGNINO sia originario della locride ed in passato abbia avuto anche connessioni con esponenti delle 'ndrine di quell'area, le attività investigative hanno evidenziato i forti legami con personaggi della cosca GRANDE ARACRI. In passato, nella sua permanenza in Calabria, era considerato inserito nel contesto mafioso dei cosiddetti "Papanicolari" di Crotone: a riscontro di ciò, inducono le frequentazioni che, anche oggi, Michele BOLOGNINO mantiene con soggetti quali i già citati Alfonso CARVELLI, Andrea GULLO, Mario MEGNA e Livio RIMEDIO, tutti ritenuti affiliati alla cosca "MEGNA", operante nella frazione "Papanice" del capoluogo crotonese

I citati fratelli BOLOGNINO, insieme al terzo fratello Sergio[85], sono stati denunciati, il 3 aprile scorso, dai Carabinieri della Stazione di San Martino Lupari (PD) per il reato di violenza privata, relativamente all'aggressione perpetrata ai danni dell'imprenditrice Maria Giovanna SANTOLINE[86], socia ed amministratrice della "G.S. Scaffalature ed automazioni S.r.l." di Galliera Veneta (PD)"[9], e del collaboratore di tale azienda Stefano VENTURIN[87]

---

investigativa denominata "SCACCO MATTO" (condotta dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone), operazione che coinvolse 47 soggetti, tra cui anche il capocosca Nicolino GRANDE ARACRI (nato a Cutro il 20.1.1959, ivi residente in contrada Scarazze s.n.c.) ed il fratello di questi Ernesto GRANDE ARACRI (nato a Crotone il 18.02.1970, residente a Cutro in contrada Scarazze s.n.c.). Nel decreto di fermo si evince come Palmo VERTINELLI fosse, all'interno dell'organizzazione, il soggetto deputato a gestire gli affari economici, in particolare nel settore degli appalti pubblici, per conto della cosca GRANDE ARACRI.

[81] *Nato a Cutro il 24.9.1962, residente a Montecchio Emilia con precedenti penali per reiterate violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violenza privata. A suo carico risultano denunce per porto, abusivo e detenzione di armi (reato commesso in concorso con il fratello Palmo). E' stato coinvolto nell'operazione "GRANDE DRAGO", condotta, tra il 2003 ed il 2004, dalle Questure di Catanzaro, Crotone, Bologna e Reggio Emilia e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone in coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, in cui è risultato "vittima" di estorsione da parte di affiliati della cosca GRANDE ARACRI, anche sul conto dei fratelli VERTINELLI. In favore della consorteria hanno fornito dichiarazioni alcuni collaboratori di giustizia.*

[82] *Con sede legale a Montecchio Emilia, destinataria di tre provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla S.V. il 4.8.2010, il 21.9.2011 e l'8.2.2012, rispettivamente per la realizzazione di un Centro polivalente a Crotone, per i lavori di consolidamento e ripristino delle fognature in vari comuni della provincia di Mantova e per il completamento ed il consolidamento del centro abitato di Torre Melissa (KR).*

[83] *Nato a Locri il 25 settembre 1969, residente a Montecchio Emilia, da alcuni mesi domiciliato a Riccione (RN), denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti, violenza privata, truffa, furto, violazione di sigilli, ricettazione, evasione. Scarcerato dalla Casa Circondariale di Reggio Emilia l'8 febbraio 2011, a seguito di indulto*

[84] *Ubicato in Montecchio Emilia, oggi ad insegna "Il Cenacolo del Pescatore", ristorante emerso, in più occasioni, in contesti di polizia giudiziaria, sia perché indicato da collaboratori di giustizia, sia per il fatto di essere citato da personaggi di elevato spessore mafioso (in conversazioni intercettate nel corso di passate attività investigative anti-mafia) quale punto di riferimento per soggetti della 'ndrangheta crotonese.*

[85] *Nato a Locri il 25 agosto 1968, residente a Rosà (VI) titolare di impresa individuale edile con sede in Montecchio Emilia via Reverberi nr. 24, in atto non operante.*

[86] *Nata a Treviso il 14 ottobre 1980, residente a Carbonera (TV).*

[87] *Nato a Conegliano (TV) il 14.10.1971, residente a Vazzola (TV) in via Papa Luciani nr. 8.*

Gli organi di polizia riferiscono che i fratelli BOLOGNINO hanno sempre ostentato in questa provincia un tenore di vita non confacente alle loro dichiarazioni di reddito delle loro attività imprenditoriali, lasciando ritenere che i due siano stati e continuino ad essere dediti ad attività delittuose.

LE FATTURE RINVENUTE IN OCCASIONE DELLA PERQUISIZIONE OPERATA DA MILITARI DELL'ARMA IN DATA 21.11.2012 IN MONTECCHIO EMILIA EMESSE DALLA BIANCHINI COSTRUZIONI IN FAVORE DELLA EDILCUTRO

In occasione della perquisizione operata presso locali del RICHICHI sono state rinvenute fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI in favore della EDILCUTRO srl.

La "EDILCUTRO S.r.l."[88] risulta attualmente di proprietà di Roberto LEROSE[89] (che riveste anche la carica di Amministratore unico e Rappresentante legale), il quale annovera precedenti penali per il reato di ricettazione. Risultano controlli di polizia in compagnia di Luigi BRUGNANO[90], Michele COLACINO[91], Gaetano LEROSE, Nicolino Francesco LE ROSE[92], Antonio MUTO[93] e Salvatore TURRÀ[94].

La EDILCUTRO di LEROSE Gaetano viene in evidenza nel provvedimento interdittivo emesso in data 4.8.2010 da questa Prefettura nei confronti della ditta BACCHI SPA, con sede a Boretto, dichiarato legittimo con sentenze TAR Parma e Consiglio di Stato. La EDILCUTRO rileva al paragrafo A del citato provvedimento prefettizio, alla voce Operazione CARONTE. Si tratto di un'operazione antimafia coordinata dalla Procura della Repubblica -- Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nel quale viene sottolineato il coinvolgimento negli anni 2002-2003 da parte della ditta BACCHI di forniture di trasporto inerti a ditte di cosa nostra (PRISINZANO Angelo) e di ndrangheta (tra cui Gaetano LE ROSE) che si accordano per effettuare i trasporti nell'ambito dei lavori per l'Alta Velocità.

E' infatti emerso nell'ambito delle indagini denominate Operazione Carone l' "esistenza di un accordo tra calabresi e siciliani per la gestione di lavori edili a Parma" (al servizio dei cantieri per l'Alta Velocità) . In particolare due ditte siciliane riuscirono ad inserirsi nel "cartello" di imprese calabresi che già stavano operando in sub-appalto per lavori di autotrasporto commissionatigli dalla "BACCHI Aladino e figli S.p.A." nell'esecuzione del tratto della linea Alta Velocità.

LE ROSE Gaetano, nato a Crotone il 7.5.1975, residente a Cutro (KR), di fatto domiciliato a Reggio Emilia, è stato condannato per insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e per attività di gestione di rifiuti non autorizzata continuata e a suo carico risultano frequentazioni con soggetti calabresi di notevole spessore investigativo e ritenuti contigui alla consorteria mafiosa cutrese

STIPULA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO/COMODATO E COMODATO RAMO D'AZIENDA NEL 2008 (E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL 2009) CON VILLANI VIRGINIO, NATO A GUALTIERI (RE) IL 27.04.1954

---

[88] Con sede legale a Cutro .
[89] Nato a Cutro il 19.4.1972, ivi residente
[90] Nato a Varese il 6.5.1977, residente a Cutro, denunciato per associazione per delinquere, riciclaggio, contraffazione di sigilli e strumenti, falsità materiale ed ideologica e violazione della legge sull'immigrazione, già avvisato orale.
[91] Nato a Cutro il 7.9.1976, residente a Sissa (PR) denunciato per reati contro la pubblica amministrazione, minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
[92] Nato a Cutro il 7.10.1975, ivi residente, domiciliato a Trecasali (PR) denunciato per porto abusivo di armi e lesioni personali.
[93] Nato a Cutro il 25.3.1973, residente a Sorbolo (PR) denunciato per omicidio, porto abusivo e detenzione di armi clandestine, ricettazione, sostituzione di persona, truffa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale ed appropriazione indebita.
[94] Nato a Cutro il 17.6.1971, residente a Reggio Emilia denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, appropriazione indebita, lesioni personali, emissione di false fatturazioni, rissa e furto, in atto sorvegliato speciale di P.S..

La ditta individuale di VILLANI Virginio è stata sottoposta a procedura fallimentare nel 2008[34] (oggetto di concordato preventivo e successiva cancellazione dal Registro Imprese con data decorrenza 02.10.2008). A carico di VILLANI Virginio, risultano talum pregiudizi penali e/o di polizia. E' socio fondatore, unitamente a MUTO Antonio, nato a Crotone il 18.11.1971, della "MU.VI S.r.l.", poi diventata "MA.VI. S.r.l." (partita IVA 02156710358), con sede in Gualtieri (RE), via Don Minzoni nr. 1.

In atto VILLANI Virginio è Presidente del Consiglio d'amministrazione, nonché Consigliere, della società di escavazioni "MA.VI S.r.l."[35], la cui sede legale coincide con quella della ditta "Autotrasporti MUTO S.r.l di proprietà di Benito MUTO, nato a Cutro 7.8.1941, domiciliato a Gualtieri, titolare di varie società di autotrasporto, fra cui la suddetta "Autotrasporti MUTO S.r.l.", che ha sede legale a Crotone in via Olimpia nr. 156 ed unità operativa a Gualtieri in via Don Minzoni nr. 1, padre del sopraccitato Antonio, che lo coadiuva nella gestione. La famiglia MUTO, da anni operante in questa provincia nel settore dell'autotrasporto, è nota da tempo per la contiguità ad esponenti del gruppo mafioso dei GRANDE ARACRI nonché al boss di Isola di Capo Rizzuto (KR) Michele PUGLIESE. Vicepresidente del Consiglio gravato da vari precedenti di polizia per reati di falso, appropriazione indebita, occupazione di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ingiuria, minaccia, simulazione di reato, uso di atto falso ed altro.

IL VILLANI è genitore di VILLANI Marco socio della L.G. con sede a Gualtieri destinataria di interdittiva antimafia di questa Prefettura

;DISPONE il rigetto della domanda di iscrizione nelle white lists della ditta "COSTRUZIONI BIANCHINI s.r.l. con sede legale a San Felice sul Panaro (MO) per le motivazioni di cui sopra, sussistendo il pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, procedendosi contestualmente alla cancellazione della Ditta medesima dall'elenco dei richiedenti l'iscrizione, essendosi concluso il relativo procedimento.

La lettura delle articolate motivazioni delle due Autorità prefettizie esime da lunghe e superflue dissertazioni volte a spiegare come esse abbiano descritto un quadro oltremodo completo circa le ragioni delle decisioni adottate, fondate, in particolare, sui contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e al conseguente concreto pericolo di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici attraverso la società BIANCHINI Costruzioni s.r.l..

Le indagini hanno fissato anche il momento esatto della conoscenza di questi provvedimenti da parte dei BIANCHINI. La riservata amministrativa fatta dalla Prefettura di Modena il 17 giugno, su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna, giunge sicuramente nella disponibilità di BIANCHINI, perché il loro legale, l'Avvocato Calzolari, il 24 giugno presenta in Prefettura un'istanza di accesso agli atti, che viene evasa alcuni giorni dopo, cioè il 26 giugno 2013. In quel momento, dunque, i BIANCHINI hanno in mano il provvedimento contenente tutte le informazioni e tutte le date.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla *White List*, il provvedimento più sintetico, viene notificato direttamente a loro. Addirittura il provvedimento di rigetto emesso

dalla Prefettura di Reggio Emilia, viene consegnato a mani ancor prima di avere ricevuto la riservata di Modena. Infatti viene notificato via PEC il 21 giugno 2013.
Peraltro, tutti questi documenti vengono rinvenuti nella documentazione contabile della BIANCHINI COSTRUZIONI.

Queste notifiche cristallizzano, senza tema di smentita, la conoscenza da parte dei destinatari di tutte le gravi informazioni poste alla base dei provvedimenti adottati sia sul conto di BOLOGNINO Michele che di altri soggetti, primi fra tutti gli stessi dipendenti assunti e a vario titolo ritenuti collegati con le cosche crotonesi, tra cui lo stesso GRANDE ARACRI.

Il timore paventato da BRAGA Bruna che venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO ha quindi preso corpo. In tutti quei provvedimenti è scritto nero su bianco che presso i cantieri dei BIANCHINI Costruzioni sono stati assunti soggetti legati alla 'ndrangheta. Nei provvedimenti, in particolare, è compiutamente descritta la figura di BOLOGNINO Michele, che è considerato inserito nei contesti della cosca dei Papaniciari, ma che aveva anche rapporti con SARCONE Nicolino, dei GRANDE ARACRI, appena condannato in *EDILPIOMBA*. Sono inoltre evidenziati i rapporti con VERTINELLI. Tra l'altro, si dice che BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Francesco, i tre fratelli, erano stati denunciati da una Stazione nel padovano per una sorta di aggressione perpetrata nei confronti di imprenditori locali, tali Maria Giovanna Santolini e Stefano Venturin della Gs Scaffalature E Automazioni, nel tentativo di acquistare le quote societarie.

Tanto già basterebbe, secondo il Tribunale, a fornire la dimostrazione di come la corsa attuata dalla famiglia BIANCHINI per modificare gli assetti societari abbia avuto impulso proprio dal timore di subire ablazioni conseguenti a provvedimenti antimafia. Prima di quel momento, infatti, pur nella consapevolezza - dimostrata senza tema di smentita dalle telefonate del novembre/dicembre 2012, sopra riportate - che la società BIANCHINI sarebbe andata incontro a gravi problemi nell'accaparramento di commesse pubbliche, essi non hanno adottato alcun mutamento degli assetti societari. Solo dopo avere appreso che la speranza che non venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO - dei quali BRAGA si duole, in una sorta di ravvedimento, con il marito - scatta, immediatamente, la decisione di adottare la strategia prima solo ipotizzata. È dunque in questo momento che i BIANCHINI decidono di correre ai ripari, non solo per continuare a lavorare ma anche per "mettere in sicurezza" le società e il patrimonio aziendale che, se sottratto, avrebbe comunque impedito loro di rientrare sul mercato. E' proprio BIANCHINI Augusto che, eloquentemente, nel dialogo con il Senatore Giovanardi afferma che "*bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI... e a cascata le altre.*" Siamo qui al 19 luglio 2014. Il colloquio successivamente avuto con il Senatore nell'ottobre del 2014 certifica poi la piena consapevolezza - già comunque desumibile *aliunde* (cfr. capi 53, 90, 4bis e 5) - da parte di BRAGA Bruna e, *a fortiori*, di BIANCHINI Augusto - che però tenta di sminuirne la portata facendo riferimento ad una sola fattura sospetta, suscitando la risata ironica della moglie - di avere fatto false fatture con il "*gruppo dei cutresi di Reggio Emilia*".
Il senso della frase pronunciata da BIANCHINI Augusto (*bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI... e a cascata le altre*) è emblematico e descrive perfettamente quello che già

immediatamente dopo i provvedimenti prefettizi, i BIANCHINI avevano tentato di fare, sperando di mantenere le proprie aziende e, conseguentemente, tentare di rientrare nella *White List* e riprendere a lavorare.
Si badi.
Non si tratta di finalità perseguita successivamente, ma di propalazione all'esterno di un fine già perseguito. Non va dimenticato, del resto, che nel frattempo, già a metà luglio del 2013 i BIANCHINI avevano dato mandato alla SAFI (una società dai confini operativi piuttosto oscuri) al fine di far ottenere alla BIANCHINI il reinserimento in *White List*, nella speranza di ottenere i risultati già ottenuti dalla società Fratelli Baraldi, importante società modenese che aveva ottenuto la reiscrizione nella *White List* dopo esserne stata esclusa per ritenuti legami con la criminalità organizzata. La necessità di mantenere assoluto riserbo su informazioni relative alla SAFI, evincibile dai colloqui registrati in carcere nel febbraio del 2011 (RIT 505/2011, colloquio dell'11.2.2015 ascoltato nella sua integralità dal Collegio e nella parte in cui BIANCHINI Nicola esorta il padre a non parlare nel corso degli interrogatori della SAFI) è eloquente di come la strada percorsa immediatamente dopo le interdittive non fosse legata ai normali canali istituzionali, ma a strategie illecite da dover tenere nascoste. In questo senso, allora, non sorprende il fatto che, sebbene già dal mese di novembre 2012 BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avessero parlato con i propri legali di una possibile strategia da attuare, essi, dopo le interdittive, ancorché rivolgersi solo ai loro professionisti nel legittimo tentativo di difendersi e di ottenere la riammissione alla *White List*, si siano rivolti anche a questa società loro nota per avere risolto analogo problema alla società Fratelli Baraldi ritenuta contigua alla criminalità organizzata.
Ancora una volta emerge come il *quid pluris* rispetto alla strategia originariamente ideata sul finire del 2012, e di cui avevano i due coniugi parlato anche con i loro legali (cfr. sopra), sia rappresentato dalla "scoperta" - tanto temuta da BRAGA Bruna - da parte degli inquirenti degli accordi che la BIANCHINI Costruzioni aveva con soggetti legati alla criminalità organizzata. Ciò determina la scelta di ricercare le immediate contromisure difensive in una strategia organizzata da una società sulla quale mantenere assoluto riserbo, al di là di qualsiasi ragionevole spiegazione ove si fosse trattato, realmente, di un normale mandato fiduciario finalizzato, come sostenuto dagli imputati, ad ottenere il semplice reinserimento nella *Whit List*.

Già altrove (cfr. capo 53 e capo 90) è stato trattato il tema della consapevolezza di BIANCHINI Augusto circa la caratura criminale di BOLOGNINO Michele. Allorquando si valuterà la penale responsabilità dei coniugi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il tema sarà approfondito e sviscerato *funditus*.
Anticipando brevemente gli esiti della valutazione sul punto, basta qui evidenziare come le prove assunte dimostrano, senza tema di smentita, che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano maturato detta consapevolezza in tempi certamente precedenti e assai risalenti, affondando le sue radici in un proficuo e consolidato rapporto di fiducia con GIGLIO Giuseppe, che aveva aperto a BIANCHINI Augusto le porte di un mondo illecito che l'imprenditore aveva deciso di sfruttare nel proprio interesse, anche a costo di scendere a patti, reciprocamente vantaggiosi, con esponenti di organizzazioni criminali.

Non a caso BRAGA Bruna, nello strenuo tentativo di sostenere la tesi di una consapevolezza maturata solo dopo la notifica delle interdittive, ha candidamente ammesso che era fortemente preoccupata dall'avere fatto false fatture con personaggi del "tipo BOLOGNINO e GIGLIO", lasciando con ciò trasparire un timore che andava al di là della preoccupazione legata alla mera perpetrazione dell'attività illecita, in quanto correlato, piuttosto, al calibro criminale dei soggetti con cui quella attività era stata svolta:

" SIG.RA BRAGA B. - Allora, io personalmente ho scaricato un'informativa dopo aver ricevuto l'interdittiva, quindi ho fatto una ricerca in internet e ho trovato il documento della Prefettura. L'ho scaricato, me lo sono letta tutto ed ero terrorizzata da questa cosa, perché il mio pensiero prima di questa cosa qua (e a questo mi riallaccio a tutte le intercettazioni che ci sono), la mia preoccupazione era di queste fatture effettuate con persone tipo BOLOGNINO e Giglio. Per me questa era una cosa grave, non mi piaceva. Mio marito lo sapeva. Era una cosa che mi dava molto .. molto pensiero. Poi se ci aggiungiamo lo scandalo amianto, per me è stato una cosa terribile, questo. Quindi tutte le intercettazioni che avete sentito, anche molto poco simpatiche, erano esclusivamente che io mi sono preoccupata di questa cosa, di quello che ci stava succedendo."

In questo contesto a nulla vale sostenere che nemmeno il commissario giudiziale, noto e stimato professionista, Presidente dell'ordine dei commercialisti, - che pur ben conosceva la situazione della BIANCHINI e che sapeva della interdittiva subita dalla società - neppure aveva immaginato che dietro di essa potessero celarsi scenari di mafia. Ed invero, a parte il fatto che nel corso della sua deposizione il teste non ha riferito che il rischio non vi fosse, ma solo di non averlo considerato nello svolgimento del suo incarico (*perché francamente, non ci pensavo, non è una ipotesi che io avessi oggettivamente valutato e scartato*), resta il fatto che una erronea valutazione, forse anche integrante una negligenza professionale, non prova, *sic et simpliciter*, l'assenza di un atteggiamento psicologico diverso, penalmente rilevante, da parte di altri soggetti, in questo caso gli odierni imputati.
Tanto vale, a maggior ragione per la percezione che della vicenda hanno avuto i testi escussi in qualità di dipendenti pubblici, rappresentativi, in tesi difensiva, dell'atteggiamento psicologico della committenza.

A delineare, *ad abundantiam*, l'atteggiamento psicologico dei BIANCHINI come conforme alla finalità elusiva tipica - e, con esso, la consapevolezza degli imputati BIANCHIN Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna della caratura criminale dei soggetti con cui avevano fatto affari – vi sono i video che BIANCHINI Alessandro ha girato con il proprio telefono, all'insaputa del funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Campogalliano, De Stavola Giuseppe Marco.
L'ascolto e la lettura delle trascrizioni dei relativi audio (cfr. produzioni citate) non lascia alcun dubbio sul fatto che grazie a costui BIANCHINI Alessandro abbia ottenuto informazioni e notizie evidentemente riservate in relazione al procedimento amministrativo in quel momento in atto presso la Prefettura e che hanno consentito di approntare e costruire le istanze da presentare in Prefettura.

La forza dei dialoghi, in cui peraltro si fa espresso riferimento ai "calabresi" - nel significato che in quei dialoghi gli si vuole dare, ossia di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata - contribuisce a comprendere, da una prospettiva *ex post*, l'atteggiamento psicologico dei BIANCHINI che, forti di queste conoscenze privilegiate provenienti dal funzionario infedele, hanno pervicacemente insistito nella loro strategia già da tempo programmata, decisa ed attuata.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve ritenersi accertato che la pacifica cessione delle quote dalla BIANCHINI Costruzioni ai figli BIANCHINI Alessandra e BIANCHINNI Nicola sia stata orchestrata dai due coniugi per evitare possibili, anzi probabili, ablazioni del patrimonio aziendale e, per l'effetto, mantenere all'interno della famiglia quella società, nella speranza di poter riottenere la ammissione nella *White List* e, quindi, continuare a lavorare. Questa speranza, e la già manifestata preoccupazione di BRAGA Bruna di addossare sui figli, Alessandro e, a maggior ragione Alessandra e Nicola, troppe responsabilità rispetto ad una attività per la quale non erano certamente preparati anche in ragione della loro giovane età e della loro pressochè totale inesperienza, giustifica il mantenimento in capo alla madre di una parte (20%) delle quote societarie. Né tale residua titolarità deve stupire, posto che era convinzione dei due coniugi che il problema della società fosse legato unicamente alla persona di BIANCHINI Augusto, tanto che nelle telefonate del mese di dicembre essi fanno espressamente riferimento alla necessità che solo costui si faccia da parte, pur essendo il capitale sociale suddiviso anche con la moglie.
Va peraltro evidenziato che la assoluta estraneità, almeno fino a quel momento, dei due figli, Alessandra e Nicola, a qualsivoglia attività delle imprese di famiglia, la loro giovane età e la loro inadeguatezza a farsi carico delle gestioni aziendali, desumibile dal fatto che la madre nutriva qualche perplessità addirittura sul figlio maggiore Alessandro - ben più addentro alle dinamiche societarie familiari e del mondo del lavoro - fonda nel Tribunale il dubbio che costoro non avessero, al momento dei fatti, una reale comprensione di quanto stesse accadendo, delle caratura criminale delle persone alle quali gli altri familiari si erano avvicinati, e che dunque avessero agito solo eseguendo le direttive dei genitori nella convinzione che ciò fosse necessario per garantire alle loro società continuità sul mercato dell'edilizia e degli appalti pubblici.
Questo dubbio non è superabile nemmeno dai dialoghi captati in carcere con il padre dopo gli arresti, posto che essi, pur fornendo significativi elementi di valutazione per la reale comprensione del mandato dato dai genitori alla SAFI, sono compatibili con la possibilità di una comprensione "postuma" della reale dimensione e della portata delle vicende e delle azioni orchestrate dai genitori ai quali essi si sono allineati in assenza di una reale comprensione del problema e della finalità perseguita. Lo stesso dicasi per il contegno tenuto da Alessandra in qualità di "apparente" Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della BIANCHINI e dei contegni da lei tenuti in questa sua veste meramente formale, nonché per la presenza dei due imputati al dialogo con il Senatore Giovanardi.

La regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone quindi di mandare assolti BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola dal reato a loro ascritto al capo 93bis perché il fatto non costituisce reato.

Per le tutte le considerazioni svolte va, invece, affermata quella di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna.

2.4.3. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93ter e 93quater

E' possibile ora procedere alla valutazione dei capi 93 ter e 93 quater, riguardanti, rispettivamente, la asserita intestazione fittizia delle società IOS e DUEANNE.

È ovvio che il contesto di riferimento è quello sinora delineato e caratterizzato dalla strategia finalizzata alla preservazione da probabili provvedimenti ablatori il patrimonio aziendale. Ciò trova un'ulteriore conferma nelle vicende relative alla DUEAENNE (capo 93 quater) che è, si ricordi, l'unica società operativa da più di cinque anni di cui i coniugi BIANCHINI parlavano nelle conversazioni di fine 2012, allorquando avevano iniziato a programmare la loro strategia societaria, poi drasticamente accelerata dopo le interdittive del giugno del 2013.

Le prove portate in dibattimento hanno infatti dimostrato come la società in esame altro non fosse che un ente strumentale alla BIANCHINI Costruzioni s.r.l.

Il maresciallo D'Agostino ha portato, per l'accusa, prove formidabili in questo senso. Si tenga presente che la società DUEAENNE sedente in San Felice sul Panaro, è stata costituita il 30 novembre del 2000 da BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, soci paritari. L'oggetto sociale era rappresentato da attività immobiliare, acquisto e vendita di immobili. La società disponeva anche di un'unità locale, aperta il 30 settembre del 2013 a San Felice sul Panaro, in via dell'Industria, 504-506, dove erano posti gli uffici e la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI. Tutto lo stabile era di proprietà della DUEAENNE ma, in realtà, veniva utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI come propria sede.

Che si tratti di società strumentale alla attività della BIANCHINI COSTRUZIONI emerge con evidenza da una serie di ulteriori evidenze:

a) la DUEAENNE aveva acquisito l'immobile nel 2003 grazie di una locazione finanziaria e solo nell'aprile del 2014, quindi a distanza di quasi undici anni, aveva concordato la cessione in affitto, di tutto il piano terra, circa 190 metri quadrati, alla BIANCHINI COSTRUZIONI, dietro un canone di 4.000 euro. A quella data la BIANCHINI COSTRUZIONI era rappresentata da BIANCHINI Augusto, che nel frattempo era diventato, come visto, liquidatore. Peraltro a quella data era già stato nominato il Commissario Giudiziale dal Tribunale fallimentare di Modena il 23 dicembre 2013;

b) la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva da sempre utilizzato come propria l'intera sede di via dell'Industria, estendendo i suoi uffici anche al piano superiore, dove la stessa BRAGA Bruna occupava l'ufficio contabilità della BIANCHINI;

c) sui terreni di proprietà della DUEAENNE sono stati stoccati i materiali contaminati dall'amianto derivanti dalla attività della BIANCHINI Costruzioni;

d) La DUEAENNE aveva concesso plurime garanzie ipotecarie alla BIANCHINI COSTRUZIONI, garantendo mutui e finanziamenti che quest'ultima aveva ottenuto dalle banche: la DUEAENNE aveva effettivamente costituito 5 ipoteche su altrettanti immobili di sua proprietà; il 18 giugno 2002 era stata accesa un'ipoteca dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, per un valore complessivo di 310.000 euro, durata 8 anni; il 29 agosto 2003 con la BPER, un ipoteca del valore 1.875.000 euro, durata 10 anni; il 20 novembre 2003 con la CARISBO, un'ipoteca del valore complessivo 330.000 euro, durata 8 anni e 10 giorni; l'8 marzo 2004 sempre con la BPER, un'ulteriore ipoteca del valore complessivo 150.000 euro,

durata 10 anni; il 3 marzo 2005 con la BPER, un'ipoteca del valore complessivo 600.000 euro, durata 10 anni.
e) La DUEAENNE sostanzialmente non svolgeva attività e, quindi, necessariamente questi finanziamenti erano propedeutici all'attività che, invece, era svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Questa appurata strumentalità della DUEANNE alla BIANCHINI Costruzioni, dimostra come, nell'ambito della strategia generale perseguita dopo le interdittive, la cessione attuata delle quote di BIANCHINI Augusto al figlio Nicola nel novembre del 2013 fosse finalizzata a preservare anche questa società – sulla quale peraltro i coniugi BIANCHINI facevano ampio affidamento per poter dare una forma alla prosecuzione societaria della BIANCHINI COSTRUZIONE s.r.l. – da possibili provvedimenti ablatori.
Incontestabile, poi, che titolari effettivi della società fossero rimasti BRAGA Bruna, che era rimasta socia accomandataria (e qui valgono le considerazioni relative a tale permanenza svolte per la BIANCHINI COSTRUZIONI srl) e BIANCHINI Augusto, come dimostrato, oltre che dalla inadeguatezza tecnica ed economica del figlio Nicola, dalla e-mail scritta pochi giorni prima dell'esecuzione delle ordinanze di cattura del gennaio 2015 da BIANCHINI Augusto al Senatore Giovanardi in merito ad alcuni terreni compresi nel piano estrattivo per la costruzione del tratto autostradale la Cispadana, e che gli accertamenti svolti avevano scoperto essere in proprietà proprio della DUEAENNE e di un'altra società (Società Agricola Martina) dei BIANCHINI.

In definitiva, la acclarata strumentalità della DUEAENNE alla attività della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e il permanere, di fatto, dei poteri gestori in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, dimostra come anche le cessioni attuate nel novembre del 2013 aventi ad oggetto le quote di detta società si inseriscano nella strategia finalizzata a conservare il patrimonio aziendale familiare mettendolo al riparo da provvedimenti ablatori e, solo in seconda battuta, a continuare a lavorare.
A fronte di ciò, ogni questione relativa alla congruità del prezzo di cessione delle quote diventa questione irrilevante, posto che esso non muterebbe le conclusioni né circa la fittizietà del trasferimento, né in ordine alla finalità perseguita.
Anche rispetto a questo capo di imputazione valgono, per Nicola BIANCHINI le considerazioni svolte sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che conducono rispetto a costui, ad una pronuncia assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo.

Leggermente più articolata è la valutazione relativa alla vicenda concernente la IOS (capo 93ter).
Come visto, infatti, nelle vicende della BIANCHINI COSTRUZIONI si innestano quelle della IOS di BIANCHINI Alessandro, che è l'impresa individuale con sede a San Felice sul Panaro, via del Commercio, 212. Oggetto della sua attività sono il movimento terra, edilizia, e, in particolare, la costruzione di opere pubbliche, infrastrutturali, fognature pubbliche *etc*... .
L'iscrizione della impresa in Camera di Commercio è del 22.7.2013 e l'inizio delle attività risale a pochi giorni dopo: il 28.7.2013 (cfr. sul punto anche capo 189).

Si è ampiamente visto come la IOS sia stata, tra l'altro, oggetto di quell'articolato *iter* procedimentale in Prefettura ed oggetto dei reiterati incontri tra Alessandro BIANCHINI ed il funzionario delle Dogane De Stavola che gli aveva rivelato come la Prefettura, sulla base delle informazioni ricevute dal Gruppo Interforze, e in specie, dall'arma dei Carabinieri, era fermamente orientata a negare l'iscrizione della società nella *White List* ritenendo che fosse la prosecuzione della BIANCHINI COSTRUZIONI finalizzata ad eludere il provvedimento interdittivo.

La difesa BIANCHINI si è sempre strenuamente opposta a questa tesi ricostruttiva sostenendo, con forza, come questa nuova entità societaria fosse stata realmente costituita da BIANCHINI Alessandro come strumento di rilancio sul mercato dopo la vicenda amianto e dopo la interdittiva ricevuta dalla BIANCHINI costruzioni.

Valgano innanzitutto, alcuni dati temporali: la società viene costituita immediatamente dopo l'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI il 18 6 2013. La sua attività inizia subito dopo. Essa, infatti, viene iscritta il 22 luglio 2013 e, appena due giorni dopo, il 24 luglio 2013, le vengono affidati dal Comune di Finale Emilia i lavori urgenti di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, per poco più di 5.000 euro. Ne erano seguiti anche gli altri appalti del Comune di Finale Emilia per circa 140.000 euro.
A questo si aggiunga che nel corso della perquisizione del 28 gennaio 2015, dopo l'esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal GIP distrettuale, era stato scoperto che la sede della IOS non era altro che una scrivania condivisa, affittata all'interno di un'altra ditta, la BIOTECO, specializzata nell'affitto di spazi per aziende. "*Quindi, sostanzialmente, la IOS era una scrivania condivisa*".
A questi dati oggettivi se ne aggiungo altri di fondamentale importanza.
Innanzitutto si è detto che già nelle telefonate del novembre-dicembre del 2012 BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano ipotizzato come strategia per affrontare i problemi che si erano prospettati dopo la scoperta dell'amianto sui cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI e per cercare di non perdere la straordinaria opportunità di lavoro data dai lavori ricostruzione post sisma di costituire una nuova società da affidare ad Alessandro e che potesse proseguire e subentrare nella attività di famiglia.
Ancora una volta, immediatamente dopo le interdittive questa strategia viene attuata, con la differenza che il nuovo, imminente, problema da affrontare è, come ampiamente argomentato, il tema dei legami con la criminalità organizzata
Non solo.
In dibattimento sono stati portati questi ulteriori elementi:
a) il 26 giugno 2013 viene revocato ad Alessandro Bianchi l'incarico di procuratore speciale all'interno della BIANCHINI. Ciò nonostante egli rimane, di fatto, dipendente della società fino al 31 dicembre 2013. Ciò viene riscontrato presso la LAPAM di Mirandola, che seguiva contabilmente la IOS. Viene infatti trovata una e-mail che BIANCHINI Alessandro aveva inviato allo stesso ente di patronato circa il suo impiego presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. Peraltro, questa situazione di promiscuità era stata chiarita anche dallo stesso BIANCHINI Alessandro quando, in un ricorso che aveva presentato in Prefettura il 18 novembre del 2014 contro il provvedimento di esclusione dalla

White List della IOS, scriveva *"Nella stessa giornata del 22 luglio 2013 formalizzai le mie dimissioni e all'azienda BIANCHINI COSTRUZIONI"... confermando la disponibilità, dietro esplicita richiesta, di rimanere fino al 31 dicembre 2013";*

b) Le indagini hanno accertano un passaggio di mezzi e di dipendenti (cfr. anche capo 189) dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Questi mezzi e queste attrezzature sono stati individuati il 19 giugno 2014 dalla Guardia di Finanza di Mirandola, delegata dalla Prefettura di Modena che stava istruendo la pratica proprio in relazione alla IOS, che aveva presentato domanda di iscrizione alla *White List*. Il 19 giugno, dunque, la Guardia di Finanza di Mirandola aveva eseguito il controllo ed effettuato l'elencazione dei beni che erano passati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS: *un miniescavatore, un bobcat, un autocarro Iveco, delle livelle laser, insomma delle attrezzature per poter lavorare. Tra l'altro queste cessioni dei mezzi e di attrezzature intervengono a ridosso(11 ottobre 2013 e 12/12/2013) della presentazione della prima domanda di concordato preventivo da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI";*

c) Cestari marco aveva sentito il dialogo intercorso tra GERRINI e Silvestri in cui si parlava dello spacchettamento dei lavori in modo da affidare alla impresa del figlio di BIANCHINI le commesse pubbliche (cfr. capo 189);

In altri termini, tirando le fila di quanto esposto in questa sede e trattando del capo 189 – ove sono già stati indicati importanti elementi di valutazione - la IOS era stata costituita immediatamente dopo l'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI dalle Prefettura di Modena e di Reggio Emilia. La sua sede era costituta da un solo tavolo. Negli ultimi mesi del 2013 BIANCHINI Alessandro aveva lavorato sia come dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI sia come titolare di impresa, della IOS. BIANCHINI Alessandro aveva inoltre assunto nella neocostituita IOS, alcuni dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ed acquistato, in forza dei due accordi descritti in precedenza, alcuni mezzi che prima erano della BIANCHINI COSTRUZIONI. IOS, nel frattempo aveva continuato ad operare con i medesimi appaltatori pubblici, cioè il Comune di Finale Emilia, e con i medesimi personaggi, ovvero GERRINI Giulio, dai quali il padre Augusto, avvalendosi del rapporto privilegiato con quest'ultimo, otteneva in precedenza l'affidamento delle commesse pubbliche.

Si tratta di circostanze che, nella loro valutazione unitaria depongono tutte univocamente verso la dimostrazione della dissimulazione di una realtà societaria ben differente da quella apparente e caratterizzata dalla permanente presenza, nella reale titolarità, di BIANCHIN Augusto e BRAGA Bruna. Costoro, infatti, dando attuazione alla strategia preconizzata mesi prima ma attuata solo dopo le interdittive che mettevano a rischio il patrimonio aziendale familiare, hanno tentato di portare sulla IOS la operatività della BIANCHINI che, una volta messi al riparo i beni della impresa da possibili provvedimenti ablatori, avrebbe continuato l'attività di famiglia in caso di conferma delle interdittive.
A tale scopo, fin dalla sua costituzione, avevano sfruttato il rapporto privilegiato con GERRINI per ottenere immediatamente appalti pubblici, poi effettivamente attribuiti alla IOS

in palese violazione di legge (cfr. capo 189). La testimonianza di Marco Cestari e quanto accertato al capo 189 lo dimostrano.
Non solo. Allo stesso scopo erano stati trasferiti mezzi e personale. A tale ultimo proposito appare sorprendente che alcuni tra i dipendenti storici della BIANCHINI COSTRUZIONI abbiano abbandonato la loro società per affrontare una nuova, piccola, realtà societaria, senza garanzia di trovare in essa le stesse condizioni di lavoro.
Quanto al passaggio di mezzi accertato dalla Guardia di finanza e testimoniato anche dalla deposizione di Boetti, all'epoca Consigliere di opposizione del Comune di Finale Emilia (cfr. capo 189) si ricorda che esso era stato formalmente giustificato dal fatto che BIANCHINI Alessandro avrebbe dovuto ottenere, all'atto del suo licenziamento dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, alcune competenze stipendiali, che però venivano compensate proprio con la cessione di questi mezzi. All'atto della cessione, l'11 ottobre del 2013 era presente anche il sindacalista Remo Pierboni, la cui presenza tuttavia, nulla dice sulla natura reale degli accordi, posto che si tratta di tutela meramente formale del dipendente (tra l'altro figlio del datore di lavoro e che aveva occupato un ruolo importante nella società BIANCHINI) che avrebbe utilizzato quei beni per dare (formalmente) vita ad una nuova attività lavorativa: insomma, dal punto di vista del sindacalista una logica favorevole al dipendente. La conferma di regolarità fornita dal teste Zanardi è neutra ai fini della valutazione, in quanto occorre tenere presente che lo scopo delle operazioni attuate dai BIANCHINI era proprio quello di dare l'apparenza di una situazione reale, peraltro avvenuta sempre nell'ambito di rapporti patrimoniali endofamilari.
Altrettanto neutre sono le testimonianze rese dai testi Fraulini, Oddolini, Fabbri e Scione in quanto essi hanno riferito in merito a quanto hanno potuto vedere dall'esterno, siccome artificiosamente creato proprio per garantire un'apparenza di effettività ad una situazione meramente apparente. D'altro lato è quanto mai significativo ricordare che lo stesso De Stavola, in uno dei suoi incontri con Alessandro BIANCHINI, nel prospettargli il successivo controllo (quello del maggio del 2014) presso la IOS, avesse caldamente consigliato ad Alessandro di fare attenzione, di fare in modo che suo padre Augusto quel giorno non si facesse vedere nella sede della IOS e di far sparire carte compromettenti. Gli aveva consigliato, addirittura, di mettere qualcuno in ufficio, che poi lo chiamasse al momento dell'arrivo dei Finanzieri, per dimostrare che era all'oscuro di tutto e di fare attenzione a non parlare al telefono: *"Lei per telefono non dirà niente, ne parlerà con papà e mamma da vicino."*. Pare insomma evidente che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, che tirano le fila dietro il figlio Alessandro, devono essere informati dell'accaduto.

Le argomentazioni che la difesa vorrebbe trarre dai video girati da BIANCHINI Alessandro e nel corso dei quali fa riferimento alla "sua" società non valgono a privare di forza il ragionamento probatorio fin qui svolto, non fosse altro perché il comportamento di Alessandro non è affatto spontaneo, ma preordinato ad una logica difensiva, come testimoniato da un video apparentemente irrilevante, ma che assume peso proprio in questa ottica. Si fa qui riferimento al video in cui egli, nel portare all'ospedale un dipendente che si è amputato un dito, evidenzia che gli aveva detto, rimanendo inascoltato, di utilizzare la strumentazione di protezione.

Del resto, non si vedrebbe il senso, al di là di una astratta tendenza a conservare memoria di tutti gli incontri e di tutti gli episodi in cui si paventa il rischio di una sua responsabilità, di registrare quegli incontri e conservarli.
Del tutto inaffidabile, poi, la testimonianza di Silvestri Giuseppe: egli è infatti uno dei protagonisti del dialogo sentito da Cestari Marco e volto a privilegiare la IOS e BIANCHINI Augusto estromesso dalla *White List* con la sua società. Guarda caso egli, il 31 luglio del 2013 viene nominato presidente del nuovo consiglio di amministrazione eletto dopo le interdittive, in quanto soggetto dall'alto profilo istituzionale e apparentemente limpido.

In definitiva, all'esito del dibattimento, deve ritenersi provato come la creazione della IOS non sia nulla altro che espressione di una strategia consapevolmente attuata dai tre imputati per trasferire su questa neo costituita società l'operatività e parte dei beni della BIANCHINI Costruzioni, in modo da metterli al riparo da probabili provvedimenti ablatori – siccome prevedibili alla luce delle articolate motivazioni dei provvedimenti prefettizi - e, conseguentemente, laddove fossero state confermate le interdittive, continuare a lavorare con essa, forti del rapporto privilegiato con l'amministrazione finalese
Anche rispetto a questo capo di imputazione deve dunque essere affermata la penale responsabilità degli imputati BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro.

2.4.4. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93quinquies- 93sexies e 93 septies
Discorso tutt'affatto diverso deve essere condotto con riferimento ai fatti oggetto delle residue imputazioni.
Si tratta di varie cessioni di immobili effettuate dalle DUEAENNE ai figli dei BIANCHINI:
a) ad Alessandro sarebbero stati fittiziamente intestati un appartamento e 3 garage (capo 93 *quinquies*). BIANCHINI Alessandro è risultato infatti intestatario di quattro immobili siti nel comune di San Felice sul Panaro, in via Ciro Menotti, numero 130. Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri di Modena (cfr. Maresciallo D'agostino ud. 28.3.2017), questi immobili erano originariamente nella titolarità della DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna e C., che, con atto del 13 marzo 2014, li aveva trasferiti a favore di BIANCHINI Alessandro. Il prezzo di vendita era stato dichiarato in 58.060 euro, mentre in precedenza la DUEAENNE aveva acquistato quegli immobili nel 2006 al prezzo complessivo di 135.000 euro. La difesa ha dato atto di come il valore di tali immobili si sia ampiamente svalutato in seguito al terremoto, così come constatato dal consulente tecnico della difesa Dottor Pivetti.

b) a Nicola sarebbero stati fittiziamente intestati un appartamento e un garage (capo 93 *sexies*) siti nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento era stato acquistato dalla DUEAENNE il 23 giugno 2014 al prezzo dichiarato di vendita di 56.000 euro e, anche in questo caso, l'immobile era stato acquistato, nel 2008, dalla DUEAENNE a un prezzo superiore, pari a 85.000 euro.
La stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti attesterebbe come il valore di cessione fosse perfettamente in linea con il valore di mercato degli stessi.

c) ad Alessandra sarebbe stato fittiziamente intestato un appartamento (capo 93 *septies*).

Si tratta di un immobile che si trova nel comune di San Felice sul Panaro; l'appartamento è stato ceduto con atto del 23 giugno 2014 al prezzo di circa 22.000 euro, mentre in precedenza la società aveva acquistato quell'immobile, nel 2002, a un prezzo di circa 46.000 euro.
Anche in questo caso, la stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti, attesterebbe la congruità del valore di cessione al valore di mercato degli stessi.

Elemento comune agli ultimi due capi di imputazione evidenziato dall'accusa, è che il 23 giugno 2014, data di cessione degli immobili a Nicola e ad Alessandra, dagli atti registrati presso l'ufficio del registro di Carpi si evince che BRAGA Bruna aveva effettuato a favore dei figli Alessandra e Nicola donazioni in denaro rispettivamente di 25.000 euro e 60.000 euro, in tal modo costituendo, secondo l'accusa, la provvista necessaria per poter far fronte all'acquisto dei due immobili, avvenuto in pari data.
Questi due elementi, *id est* la sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei beni e la donazione di denaro da parte di BRAGA Bruna a Nicola e ad Alessandra, sono elementi che, secondo l'accusa, dimostrerebbero la natura fittizia delle intestazioni.
La difesa ha fornito una diversa versione per spiegare tali cessioni, sostenendo, nella sostanza, che quando la DUEAENNE aveva ricominciato ad avere degli utili, erano stati donati ad Alessandra e Nicola due piccoli appartamenti per non fare differenze di trattamento rispetto ad Alessandro, al quale era stato venduto un immobile per onorare, grazie alla liquidità incassata dalla vendita, una parte dell'indebitamento che la DUEAENNE aveva nei confronti delle banche. Alessandro aveva infatti pagato con denari propri l'immobile.
Tutte queste operazioni erano state curate sotto il profilo economico dalla dottoressa Rizzo, che non aveva sollevato nessuna obiezione anche perché la cessione degli appartamenti ad Alessandra e Nicola non aveva in alcun modo alterato gli equilibri economici della società DUEAENNE:
TESTIMONE RIZZO - Dunque, la chiusura del debito verso la banca è avvenuta... Allora, la banca aveva crediti verso la BIANCHINI, verso anche la Società Dueaenne di Bruna BRAGA. Chiedeva di rientrare su tutte le posizioni, per cui sulle posizioni di BIANCHINI Costruzioni si è rientrati con dei titoli che avevano depositato a garanzia la famiglia BIANCHINI, adesso credo un paio di figli, non mi ricordo quali e la moglie e il marito come versamento da terzi e così è stato chiuso il debito. Mentre per quello che riguarda Dueaenne non aveva la liquidità per saldare il debito e erano 50 mila euro mi sembra, o 55; l'unica opzione che era sul tavolo era quella di vendere un immobile e con il ricavato della vendita estinguere il debito. L'immobile è stato venduto al figlio che ha pagato...
DIFESA, AVV. GARUTI – Al figlio quale?
TESTIMONE RIZZO – Alessandro, che HA PAGATO CON FONDI PROPRI, sono andati a decurtazione del debito cioè ad estinzione del debito della Dueaenne, cioè incassati dalla Dueaenne in forza della vendita dell'immobile e portati alla San Felice per estinguere il debito.
DIFESA, AVV. GARUTI – E vi è stato il passaggio dell'appartamento a BIANCHINI Alessandro?
TESTIMONE RIZZO – Certo. (pag. 56, ud. 22.9.2017)
...

Anche sul punto si pongono le parole della teste RIZZO.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, ecco e di queste somme lei si ricorda cosa è successo? Cioè sono state prelevate queste somme, in quanto? Si ricorda?
TESTIMONE RIZZO – [..] questi erano due piccoli immobili abitativi che si era pensato di fare uscire dalla società e destinare ai figli anche perché non avrebbe cambiato niente negli equilibri della società, erano somme disponibili per i soci per cui, invece che prelevare gli utili e tenersi i soldi, in questo modo venivano... La liquidità non veniva compromessa ma venivano solo presi due immobili che non erano funzionali...
DIFESA, AVV. GARUTI – Però questi immobili furono pagati con i dividendi...
TESTIMONE RIZZO – Con i dividendi si.
DIFESA, AVV. GARUTI – Che erano già dei soci, sostanzialmente.
TESTIMONE RIZZO – Sì, sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, cioè fu un'operazione tutta regolare?
TESTIMONE RIZZO – Sì, per quello che mi riguarda si.

Il Dott. Pivetti ha poi evidenziato la congruità economica delle operazioni rispetto ai valori di mercato immobiliare successivi all'evento sismico

Tenuto conto della versione alternativa lecita fornita dagli imputati e delle argomentazioni enucleate dalla Dottoressa Rizzo, che ha spiegato sotto il profilo tecnico l'operazione specificandone, coerentemente, le ragioni sottese e la sua congruità, poi confermata, sul piano dei valori di mercato, dal Dott. Pivetti, il Tribunale nutre più che ragionevoli dubbi circa la fittizietà delle intestazioni così come contestata agli imputati. Ed invero, tutte le prove e le argomentazioni, logiche e tecniche, fornite dalla difesa si indirizzano univocamente e ragionevolmente verso la dimostrazione di come le operazioni economiche oggetto delle contestazione non fossero finalizzate ad altro se non ad attribuire un'unità abitativa a ciascuno dei figli Alessandro, Alessandra e Nicola in una logica familiare ben lontana dalle finalità tipiche del reato contestato. Significativa, in questa ottica, è la circostanza che siano stati fatti oggetto di cessione solamente alcuni piccoli appartamenti (destinati ad abitazione) e non più importanti beni del compendio societario - rimasti nella titolarità della DUEAENNE - che, in una logica delittuosa, avrebbero avuto maggior senso trasferire fittiziamente a terzi onde evitarne l'ablazione.
D'altro lato, in questo contesto, in cui la versione alternativa assume una oggettiva e più che ragionevole consistenza, non è stata in alcun modo fornita la prova della effettiva titolarità o, quantomeno, della disponibilità dei beni in capo ad altri soggetti che non siano i formali intestatari degli stessi.
Per le ragioni esposte ritiene il Tribunale di dover mandare assolti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 93*quinquies*, 93 *sexies*, 93 *septies*, perché il fatto non sussiste.

Quanto alla contestata aggravante, essa deve essere esclusa per tutti i capi di imputazione per cui vi è condanna, non essendovi prova alcuna che le intestazioni fittizie abbiano avuto una finalità ulteriore rispetto a quella tipica, rappresentata dalla agevolazione del sodalizio criminoso.

2.5. Capi 4-4bis

A completare le imputazioni formulate a carico di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna vi è quella di concorso esterno in associazione mafiosa, loro rispettivamente contestata ai capi 4 e 4bis.

Con questo tema si chiude la parte relativa "ai BIANCHINI" e si rientra nello specifico argomento oggetto del presente capitolo.

Il tema è stato affrontato dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 28.3.2018 con la finalità di dimostrare come BIANCHINI Augusto sia stato una figura strategica per l'infiltrazione della cellula emiliana, soprattutto nei lavori di ricostruzione successivi al terremoto nel maggio del 2012, in ciò affiancato dalla moglie BRAGA Bruna.

Si riporta in questa sede la ricostruzione d'accusa svolta dal testimone secondo il quale BIANCHINI, nel ruolo indicato, avrebbe instaurato risalenti rapporti con esponenti del sodalizio, primo fra tutti con GIGLIO Giuseppe, con il quale avrebbe collaborato non solo nel settore economico di riferimento (edilizia) ma anche nel ramo che più congeniale a GIGLIO, e non sconosciuto a BIANCHINI Augusto, cioé quello delle false fatturazioni.

La posizione di BIANCHINI, originariamente ambigua, si sarebbe progressivamente rafforzata, nel rapporto con il sodalizio, conseguentemente al rapporto instaurato con BOLOGNINO Michele nella vicenda del terremoto (capo 90) e, secondo la ricostruzione d'accusa, anche con altri soggetti quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, forse anche con VERTINELLI.

BIANCHINI avrebbe rappresentato effettivamente un'opportunità per l'organizzazione mafiosa emiliana, perché la sua impresa lavorava proprio nel ramo degli appalti pubblici ed aveva le necessarie autorizzazioni per poter lavorare in questo contesto. BIANCHINI, soprattutto, aveva le conoscenze giuste nelle amministrazioni locali per acquisire questi lavori (cfr. capo 189).

Altro dato sintomatico di questa collaborazione sarebbe rappresentato dal pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO presso i cantieri della ricostruzione, gestiti da BIANCHINI, pagamenti, come visto, regolati con fatture false (cfr. capo 92). La falsa fattura, oltre a essere utilizzata per l'evasione fiscale sarebbe quindi diventata lo strumento utilizzato per regolare il rapporto intessuto da BIANCHINI con BOLOGNINO, utile ad occultare il reale motivo della movimentazione di denaro, consentendo da un lato a BIANCHINI e a BRAGA Bruna di poter pagare il lavoro degli operai inviati da BOLOGNINO e dall'altro, a quest'ultimo, di percepire il proprio profitto. Per fare tutto questo, secondo la ricostruzione d'accusa, era stata messa a disposizione di BIANCHINI tutta l'architettura e la struttura delle false fatture che il gruppo emiliano aveva costituito: la struttura del capo 107, che vedeva coinvolte le società TRASMOTER, IMMOBILIARE TRE e ARGON, con il coinvolgimento di GIGLIO, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.

Emblematica di questo illecito rapporto sarebbe la vicenda del terremoto, che avrebbe consentito all'organizzazione di acquisire i lavori e, quindi, di rafforzare la propria capacità di penetrazione nel tessuto economico, garantendo illeciti profitti ed una ripartizione degli stessi.

Significativa di ciò sarebbe la vicenda relativa all'assunzione di BELFIORE Gaetano, legato sentimentalmente alla figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, cioè a Nicole GRANDE

ARACRI, ed assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI nei mesi di settembre e ottobre del 2012. L'interesse della consorteria emiliana nei confronti di BELFIORE si sarebbe manifestato proprio poco dopo la scadenza del suo rapporto lavorativo con BIANCHINI. Il 14 novembre del 2012, infatti, era stata registrata una telefonata (prog. 6051 RIT 2366/12), in cui BOLOGNINO, che si trovava in Calabria, esortava ripetutamente ALLELUIA Lauro affinché facesse riassumere Gaetano presso la BIANCHINI.
Questa richiesta sarebbe pervenuta direttamente da Cutro, come lo stesso BOLOGNINO lascerebbe intendere nel corso di questa telefonata così come letta nella ricostruzione d'accusa: *"Eh, però tu fallo assumere", quindi insiste ancora per farlo assumere, "fallo assumere a Gaetano. Vai e gli dice che lo deve assumere, che con il furgone, con il coso, che non voglio avere... Hai capito?"*. BELFIORE Gaetano, tra l'altro, sarebbe il soggetto che portava le imbasciate da giù. Egli, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, è infatti il soggetto che nel corso della ambientale 156 RIT 2708/12 viene indicato proprio da BOLOGNINO Michele a VERTINELLI: *"Vedi che sono venuti ieri sera, che ti vuole a te urgente. Vado io e lo trovo io e glielo dico Il genero è venuto, Gaetaneddu. Ma urgente urgente. È venuto ieri sera a trovarmi il genero, che lavora con me. L'hai visto, il camion?"*. BELFIORE Gaetano aveva trovato lavoro da un'altra parte, e quindi non era stato più necessario riassumerlo presso la BIANCHINI.

Ha quindi spiegato il Maresciallo D'Agostino che questo rapporto, avrebbe consentito allo stesso tempo agli stessi BIANCHINI di allargare i propri profitti. L'impiego di più operai era sinonimo di più commesse, ma anche della possibilità di avere opportunità ulteriori, come, ad esempio, la messa a disposizione degli operai per l'illecito smaltimento dell'amianto, così come descritto nel capo 91.
Tantissime telefonate intercettate confermerebbero la reciprocità delle utilità che le parti traevano dal rapporto così instaurato. Emblematica, in tesi d'accusa, la conversazione captata il 7 ottobre del 2011 (prog. 24231 RIT 110/2011), in cui GIGLIO e BIANCHINI accennano alla crisi che attanaglia il settore imprenditoriale e parlano anche di un possibile lavoro presso una salina; GIGLIO dice che il responsabile di quella salina è un calabrese, per cui chiede se deve fissargli proprio un appuntamento. BIANCHINI risponde affermativamente, perché in quel momento di crisi unire le forze può essere vantaggioso per lui e per GIGLIO.

Da un punto di vista temporale, secondo la ricostruzione d'accusa, questa dinamica criminale, concretamente avviata con le vicende descritta al capo 53, affonderebbe le sue radici almeno al 2010, anno in cui, peraltro, si fa riferimento a vicende pregresse, testimoniando così come l'origine dei rapporti fosse ancor più risalente.
Le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe lo testimonierebbero, avendo egli retrodato l'esistenza di un rapporto commerciale tra BIANCHINI ed esponenti della 'ndrangheta in un tempo molto risalente.
Il "cambio di passo" si sarebbe attuato, appunto, con la condotta del capo 53, che aveva determinato il coinvolgimento di BOLOGNINO e quindi, il rafforzamento dei rapporti tra BIANCHINI e il sodalizio. Da quel momento si sarebbe cominciato a creare un reciproco affidamento in relazione alla possibilità di giovarsi l'uno dall'altro. L'evento sismico del

maggio 2012 rappresenterebbe l'apice di questo rapporto di disponibilità reciproca, nata con GIGLIO, allarga ad altri esponenti del gruppo.

In quel periodo storico BIANCHINI avrebbe visto in BOLOGNINO la potenzialità legate non tanto alla disponibilità di capitali o di uomini, quanto il fatto della sua appartenenza ad un'organizzazione mafiosa come testimoniato, appunto, dalla vicenda legata al capo 53.

In questo illecito rapporto, inoltre, sarebbero coinvolti non solo BIANCHINI Augusto ma anche la moglie BRAGA Bruna e il figlio Alessandro, tutti consapevoli della caratura criminale del personaggio "*...a cui si sono rivolti, si sono legati e rapportati. Che solo apparentemente riconduce ad un rapporto commerciale, ma che in realtà abbiamo visto che racchiude un rapporto molto più completo, a tutto tondo, in cui la reciproca messa a disposizione di ambo le parti è assolutamente evidente.*"
Il figlio Alessandro avrebbe avuto, in tesi, un livello di consapevolezza paragonabile a quello del padre. Seppur infatti "*l'aspetto decisionale sia interno che esterno viene speso soprattutto da marito e moglie*" il figlio Alessandro avrebbe partecipato consapevolmente e in maniera molto attiva. Sotto questo aspetto, il riferimento andrebbe principalmente alle vicende della IOS, "*l'impresa individuale che a un certo punto viene costituita in sostituzione della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma è come se BIANCHINI Alessandro fosse, per come abbiamo potuto ricostruire, una seconda linea, perché la disponibilità nei confronti dell'organizzazione emiliana è reciprocamente da parte di BIANCHINI Augusto, non era certamente di Alessandro, che comunque mantiene i suoi contatti, ma era soprattutto di padre e madre, che erano quelli che avevano il nome, che avevano il potere, che erano (come dicevo prima) i reali imprenditori.*"

Importanti riscontri a questa ricostruzione deriverebbero oltre che da una serie di dati investigativi (dichiarazioni rese da BOLOGNINO nel corso dell'interrogatorio del 21 maggio 2015, dichiarazioni dell'Ingegnere Caruso, informativa antimafia relativa proprio a BOLOGNINO Michele rinvenuta nella contabilità della BIANCHINNI) dalle intercettazioni.
Esemplificativa, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, sarebbe la conversazione del 24 novembre del 2012 (prog. 772, RIT 2571/2012), in cui BRAGA Bruna dice al marito che "*la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi*" e BIANCHINI è costretto ad ammettere: "*Noi dobbiamo valutare quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene*"; a quel punto BRAGA Bruna retrodata ancora di più quest'illecita attività dicendo: "*Allora, andiamo indietro un po' di più. Poi, quando è iniziata la crisi.. che abbiamo voluto a tutti i costi ..fare delle cose che non erano limpide, le abbiamo volute fare perché eravamo un po'...*". Il riferimento anderebbe qui alle false fatture organizzate con GIGLIO a fare data almeno dal 2007, secondo gli accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate.
Altrettanto emblematica sarebbe anche un'altra conversazione ambientale del 2 dicembre del 2012 (prog. 1050, RIT 2571), nel corso della quale BRAGA Bruna - ben sapendo chi è BOLOGNINO - parlando con il marito Augusto del rinnovamento aziendale, si lamenta dell'ingenuità dimostrata da BIANCHINI Augusto nell'essersi accordato con lui per prendere

a lavorare i suoi operai: *"Senza voler risparmiare i 10 euro per poi trovarsi nei problemi come abbiamo adesso, prendere dei deficienti"*.
Ecco dunque il profitto che avrebbero avuto i BIANCHINI nell'assumere gli operai inviati da BOLOGNINO, cioè operai che avevano un costo minore rispetto alla media delle assunzioni normali.
Ma vi è un rischio paventato dalla stessa BRAGA: la concreta possibilità che questa illecita collaborazione, quell'illecito accordo, venga scoperto dalle indagini: *"Perché se iniziano a scavare, vedere tutti gli accordi, vedono... loro sanno ben di più, cioè tutti i lavori che non vanno bene, ti si ritorcono . . . Se vanno bene, sei furbo come sempre. Se succede quello, siamo rovinati, sei nella merda"*.
Quel "sei furbo come sempre" sottintenderebbe che il rapporto che i BIANCHINI hanno avuto con l'organizzazione mafiosa è retrodatata nel tempo, che gli era sempre andata bene, mentre in quel periodo stavano rischiando di essere scoperti perché era in corso l'attività di indagine sull'amianto. Nel prosieguo della conversazione, BRAGA Bruna dice al marito: *"Anche perché bisogna capire come bisogna fare, come bisogna muoversi politicamente"*. E questa era stata l'altra strada che i BIANCHINI avevano effettivamente cercato di percorrere.
Non a caso in questa conversazione i due parlano anche di contatti avuti con tale Fabbri, poi identificato in Fabbri Alan, che in quel periodo era Sindaco di Bondeno. Viene infatti rinvenuto un video (cfr. capi 93bis e ss) in cui BIANCHINI Alessandro dice a Fabbri: *"Mi sono informato"*. *E gli dice: "Pare che ci sia un'informativa dei Carabinieri che ha scaturito un'indagine, perché non mi hanno detto che ad oggi ci sono ancora delle cause ostative per.. e pare, per farla breve, io non riesco a capire, non riesco a sapere quest'informativa dei Carabinieri cosa dicono, cosa non dicono, mi han detto: L'unico che forse lo riesce a sapere è il comune di Bondeno". Domanda: "Te lo sai?". Fabbri sembrerebbe non sapere nulla. La conversazione a tratti è poco comprensibile dopo questo punto, ma il riferimento è alla questione proprio dell'amianto, dice infatti l'ex Sindaco, a un certo punto gli dice: "O che è l'amianto lì, quella rotonda di merda, pensano che sia un intrallazzo della mafia". E qui BIANCHINI Alessandro precisa che nel periodo post terremoto ha assunto circa sessanta persone – e questo effettivamente lo verifichiamo – e che ha lavorato con la FRATELLI BARALDI, che è una società molto importante del modenese, che a un certo punto viene interdetta perché si ritiene che vi possano essere delle infiltrazioni mafiose, e in questo caso BIANCHINI Alessandro dice: "Io non gli chiedo mica il casellario giudiziario a questi qua quando li assumo. Ho lavorato con Baraldi, che poi dopo è andato, lui è andato indagato. Adesso è indagato per infiltrazioni, ma quando io ci ho lavorato, lui non era mica indagato"*.
Questo video aveva fornito un aspetto ritenuto assai significativo nel corso delle indagini: i BIANCHINI erano venuti a conoscenza che poteva esserci un'informativa dei Carabinieri sul loro conto. E questo sarà un motivo ricorrente, riscontrato anche successivamente.

Le indagini non si erano peraltro fermate solamente alle conversazioni telefoniche, ma avevano coinvolto l'esame di tutta la documentazione della BIANCHINI COSTRUZIONI per cercare ulteriori riscontri, soprattutto a quella ricerca che era stata fatta sul web nei confronti di BOLOGNINO. Il 27 maggio del 2015, nella contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI, era stata individuata, all'interno di un faldone, ed acquisita, la relazione di protocollo n. 433.1 tenuta dal Prefetto di Reggio Emilia davanti la Commissione Antimafia il

28 settembre del 2010, nella quale veniva fatto un resoconto delle infiltrazioni mafiose sul territorio reggiano sino a quel momento. Nella stessa si parlava esplicitamente anche di BOLOGNINO Michele. Questo documento era conservato all'interno della contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI. Si tratta dello stesso documento scaricato dagli inquirenti da Google all'inizio dell'indagine e ancora presente sul web.
Le indagini non hanno accertato quando era stata scaricata e stampata questa relazione dai BIANCHINI; però il dato incontrovertibile che le indagini hanno tratto da questo rinvenimento è che era conservato all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI. A pagina 19 dello stesso si legge testualmente: *"Michele BOLOGNINO, gravato da svariati pregiudizi per reati associativi contro il patrimonio in tema di stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Reggio Emilia, è un personaggio ritenuto di notevole interesse investigativo sia per i contatti che può vantare con soggetti dell'area della locride che con personaggi riconducibili alla famiglia Grande Aracri"*. E, ancora, a pagina 30 si legge: *"Gravato di numerosi pregiudizi penali, tra cui l'associazione di tipo mafioso, BOLOGNINO Michele, nonostante faccia riferimento alle cosche calabresi della locride, è da ritenersi vicino alla citata consorteria criminale cutrese, come testimoniano i numerosi controlli di Polizia con persone a loro riconducibili"*. In quella relazione sono indicati anche altri nomi che poi erano emersi nel corso dell'attività di indagine e che avevano avuto rapporti con BIANCHINI e BRAGA Bruna. A pagina 6, ad esempio, si parla di DILETTO Alfonso, ritenuto soggetto affidabile a cui intestare fittiziamente quote societarie ed in merito al quale si legge: *"Pende procedimento penale per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale"*. A pagina 17, sempre su DILETTO, è scritto: *"Il DILETTO è contiguo alla famiglia Grande Aracri"*. A pagina 23 si parla dei MUTO di Gualtieri, di MUTO Antonio classe '71: *"Altra attività economica verso cui si sono rivolte le attenzioni della cosca calabrese è quella dell'autotrasporto, che vede affermarsi anche i cutresi, tra cui emerge la famiglia dei MUTO, residente in Gualtieri, ritenuta vicino alla cosca. Negli ultimi tempi Francesco Grande Aracri, molto verosimilmente su indicazione del fratello detenuto Nicolino, ha indirizzato i propri interessi anche nella gestione di locali notturni insieme alla stessa famiglia MUTO"*. Qui il riferimento va alla discoteca ITALGHISA. Ancora, si parla dei fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, ma soprattutto si parla di GIGLIO Giuseppe, con cui i BIANCHINI hanno avuto un rapporto che si perde negli anni. E in quelle pagine sono richiamati gli esiti proprio di quello che scriveva la Polizia di Stato sul loro conto nell'indagine *PANDORA*. A pagina 30, si legge: *"Le evidenze investigative e giudiziarie hanno messo in luce rapporti di compiacenza criminale degli imprenditori VERTINELLI e del di lui socio GIGLIO Giuseppe"*. Così riferiva la Squadra Mobile di Reggio Emilia nell'informativa 20 aprile 2007. Questa è la famosa nota finale ad intestazione congiunta fra le Questure di Catanzaro, Crotone, Reggio Emilia e Bologna, confluita proprio nel procedimento penale *PANDORA* 936 del 2006 della Procura di Catanzaro (cfr. Cap. III e *infra* MATACERA). Ad esempio, a pagina 12, a proposito degli anni di fuoco, quelli del novanta, che avevano sconvolto Reggio Emilia si legge: *"In data 1 maggio 1999, sempre in Reggio Emilia, veniva gravemente ferito in un agguato mafioso il pregiudicato Valerio Antonio, ritenuto facente parte del gruppo di fuoco che anni prima aveva ucciso Vasapollo Nicola"*. E poi in un'altra nota, a pagina 30, sempre sul conto di Valerio si legge: *"Con numerosi pregiudizi penali per detenzione e porto abusivo di armi da guerra e munizioni e detenzione e*

spaccio di sostanze stupefacenti. È personaggio di notevole spessore delinquenziale, già affiliato alla cosca mafiosa Dragone-Mannolo, per poi passare tra le fila di Grande Aracri". Insomma, appariva chiaro, secondo la tesi di accusa, che BRAGA Bruna, anche alla luce delle conversazioni ambientali indicate, *"aveva di che lamentarsi con il marito per il fatto di essersi messo con BOLOGNINO."* E questa consapevolezza era evidentemente maturata, in tesi d'accusa, nel corso del tempo perché molti sarebbero gli episodi che retrodatano questo rapporto che avrebbe poi avuto il suo apice nei fatti del terremoto.

E *"nel corso della nostra indagine, abbiamo scoperto molto di più rispetto a quello che c'è scritto in quella relazione. Molti sono gli episodi che retrodatano questo rapporto che i BIANCHINI hanno avuto con questi personaggi citati proprio nella relazione. E abbiamo prova del rapporto instaurato con BOLOGNINO, abbiamo la prova del rapporto instaurato con GIGLIO, abbiamo la prova del rapporto che instaurano a un certo punto anche con Blasco e con Valerio, abbiamo la prova del rapporto di operazioni per fatturazioni inesistenti. E nel momento in cui (come vedremo) i BIANCHINI saranno attinti da un provvedimento interdittivo antimafia, che pubblicamente dice tutte queste cose, perché saranno provvedimenti molto motivati, in cui vengono ripresi quei nomi lì, siamo andati a vedere che cosa stava accadendo in quel periodo, perché era interesse della nostra indagine andare ad approfondire, a verificare quali fossero gli argomenti con cui i BIANCHINI stessi stavano "combattendo" questa battaglia delle interdittive, perché poi da lì nasceranno almeno parte delle fittizie intestazioni."*

L'attività di indagine, ha spiegato il teste, si era quindi concentrata a comprendere quanto profondo fosse il legame instaurato tra BIANCHINI e gli 'ndranghetisti e quanto normale fosse diventato per lui l'apprezzamento di questi personaggi come partner commerciali.. *"E in maniera astratta abbiamo sentito BIANCHINI Alessandro cosa diceva al Sindaco di Bondeno, si giustificheranno dicendo: Vai a dimostrare che io sapevo chi era BOLOGNINO. Questo, sostanzialmente, è quello che dice in maniera astratta BIANCHINI Alessandro. Potevo fare io il certificato penale? Sì, ma nel momento in cui noi andiamo all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI e ci troviamo quel documento e tu sei andato a fare l'unico certificato penale che potevi fare, cioè entrare in Google e scrivere "BOLOGNINO Michele" e tirarti fuori quel documento lì, ecco che da quel momento in poi è difficile credere che non sapessero con chi avevano avuto a che fare. Questo è stato l'interesse dell'indagine, di cui penso sia giusto darvi conto. Questo è il periodo dell'indagine che va dal 2013 al 2015, in cui proprio maturerà la decisione di procedere con le fittizie cessioni oggi contestate..."*

2.5.1. La ricostruzione dei fatti

Poste queste generali linee ricostruttive, il Maresciallo D'Agostino ha proceduto alla descrizione puntuale dei fatti che dimostrerebbero la fondatezza dell'ipotesi d'accusa seguendo un criterio prettamente cronologico.

A questo dichiarato scopo ha preso le mosse dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Ed invero, gli accertamenti eseguiti presso la stessa BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbero consentito di retrodatare il rapporto commerciale instaurato tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la GIGLIO addirittura al 2006. La GIGLIO era stata soprattutto un

fornitore della BIANCHINI COSTRUZIONI tra il 2006 e il 2012; aveva fatturato alla BIANCHINI COSTRUZIONI oltre 3.100.000 euro di servizi, di beni come comprovato dalle schede contabili acquisite all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI e dalla analisi delle fatturazioni effettuate (cfr. produzioni in Udienze, 2017, RONI-MO- capo 4). Tra i fornitori della BIANCHINI erano annoverate anche la VIMOTER per circa 200.000 euro di fatturato dal 2006 al 2008, la COMIT per oltre 500.000 euro tra il 2006 e il 2010. Si ricorda che VIMOTER e COMIT sono quelle società di cui ha parlato anche lo stesso GIGLIO, proprio perché utilizzate da lui nel giro nelle false fatturazioni. Poi vi era la S.I.C.E. nel doppio ruolo di fornitore dal 2007 al 2011 per oltre 600.000 euro, e di cliente nel 2011 per oltre 150.000 euro. Ed infine erano stati trovati anche dati relativi alla TRASMOTER, utilizzata per il pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO Michele, società che risulta essere un fornitore nel 2012 per circa 65.000 euro. Per quanto riguarda le false fatture, va evidenziato che la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata fatta oggetto di una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Modena. Su questo punto non sono state mosse accuse specifiche, essendosi le indagini limitate ad analizzare esclusivamente il processo verbale di contestazione redatto l'8 settembre del 2014. La verifica aveva riguardato più anni di imposta a partire proprio dal 2007. L'Agenzia delle Entrate aveva focalizzato il controllo in relazione al rapporto commerciale che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva avuto con ditte già oggetto di ulteriori verifiche fiscali e, in particolare, quelle riconducibili a GIGLIO Giuseppe. Si tratta della I.N.T. - riconducibile formalmente a CURCIO cioè il suocero di GIGLIO Giuseppe, ma di fatto gestita da GIGLIO e da PELAGGI Paolo, cfr. Cap. VIII capi 96 e ss - . Ancora, la S.I.C.E., impresa formalmente riconducibile a Curcio Domenico, figlio di Giuseppe, ma a sua volta cognato di GIGLIO, risultata di fatto gestita proprio dai fratelli GIGLIO, Giuseppe e Giulio. La S.I.C.E. era una di quelle società già riscontrate dalla Guardia di Finanza proprio in relazione a un enorme giro di false fatture (cfr. Cap. VIII capi 96, 104). Altra società che era stata coinvolta nell'accertamento è la COMIT, impresa formalmente riconducibile a Pagliuso Francesco, di fatto gestita, anche questa, da GIGLIO Giuseppe. Essa era già emersa negli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Modena a Lugano, dove era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE, la cartiera intracomunitaria che PELAGGI, GIGLIO, RILLO avevano costituito a Lugano e che serviva a chiudere le transazioni, delle frodi carosello (cfr. Cap. VIII, capi 96 e ss). In quei conti transitava denaro proveniente proprio dalla COMIT. Per quanto attiene la verifica che aveva riguardato la BIANCHINI COSTRUZIONI, occorre evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, in relazione a questo rapporto avuto con la S.I.C.E., aveva rilevato, per gli anni di imposta 2007-2008, ai fini IRES, un'indebita deduzione di costi riconducibili a fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 402.000 euro. Così anche per la COMIT, per circa 332.000 euro per l'anno di imposta 2007. A questo si aggiunge la contestazione ai fini dell'Iva, avendo la BIANCHINI annotato queste fatture tra gli acquisti. Per questi motivi l'Agenzia delle Entrate aveva poi notificato gli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2007 e 2008. Lo stesso BIANCHINI Augusto, almeno dagli atti analizzati, era stato segnalato alla Procura di Modena ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 74 del 2000.

Dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia del gennaio del 2015, era stato rinvenuto, su una scrivania della BIANCHINI, anche un ulteriore faldone, riportante il frontespizio:

"scritture private, cessioni di credito, piani di rientro, compensazioni, fornitori", proprio con l'indicazione GIGLIO S.r.l. e S.I.C.E.

All'interno era stata trovata una scrittura privata del 18 marzo 2010.
In questo anno viene dunque accertato un rapporto tra la GIGLIO, rappresentata da GIGLIO Giuseppe, e la BIANCHINI COSTRUZIONI, rappresentata da BIANCHINI Augusto, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI riconosceva a favore della GIGLIO un debito di 466.000 euro, relativo alla vendita e al trasporto di materiali inerti e nolo autocarri, come si legge da specifiche fatturazioni emesse tra il 2008 e il 2009. Sostanzialmente, la BIANCHINI si impegnava a pagare a favore della GIGLIO quattordici rate mensili da 33.000 euro; erano state rinvenute anche le copie di sedici assegni circolari bancari emessi con varie date di traenza a favore sia della GIGLIO che della S.I.C.E., evidentemente a pagamento del debito contratto. Insomma, varia documentazione attestante un debito che la BIANCHINI aveva nei confronti di GIGLIO, evidentemente determinato anche da questo rapporto commerciale venutosi a creare e che era stato messo sotto la lente di ingrandimento dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Questa documentazione era stata importante per le indagini non solo per retrodatare il rapporto, ma anche per trovare riscontro alle telefonate che in quel momento si stavano ascoltando. Tra queste, ad esempio, quella registrata al prog. n. 4826 RIT 110/2011, nel corso della quale GIGLIO diceva a Falbo Francesco di vantare un credito proprio nei confronti di BIANCHINI Augusto. Questa telefonata, del 25 maggio del 2010, svelerebbe, peraltro, come la BIANCHINI COSTRUZIONI era impiegata anche nei cantieri di Sorbolo con la fornitura di stabilizzato. Il fatto sarebbe importante in ragione del significato che nell'ambito della indagine *AEMILIA* aveva assunto la vicenda Sorbolo. Preme evidenziare che, in tesi d'accusa, era emerso che Falbo Francesco aveva dato ordine a tutti di prendere la roba solo ed esclusivamente da Pino GIGLIO; tuttavia, siccome GIGLIO doveva recuperare denaro da BIANCHINI, GIGLIO lo aveva autorizzato a prendere materiali anche dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. GIGLIO dunque aveva contattato Falbo e *"gli chiederà notizie e spiegazioni se lui ha contattato effettivamente la BIANCHINI COSTRUZIONI perché gli portasse i materiali inerti, i materiali da costruzione. Falbo gli dice: No, a me sembra strano, perché in ufficio hanno tutti l'ordine che, questi materiali, li dobbiamo prendere solo da te. Però a GIGLIO va bene che BIANCHINI porti questo materiale, perché lui dice: Poi dopo me la vedo io con lui, perché, siccome io devo recuperare un milione di euro (dice) da lui, poi scontiamo con lui... A conferma di quello che ho detto fin adesso, si instruerà proprio nel passivo della SORBOLO COSTRUZIONI, perché dice di vantare un credito nei confronti della SORBOLO COSTRUZIONI, circa 10.000 euro. Quindi questo a conferma che effettivamente la BIANCHINI poi lavorerà all'interno di questi cantieri."*

Ma l'interesse di GIGLIO per la BIANCHINI COSTRUZIONI sarebbe soprattutto rappresentato, ha spiegato il teste, dalle autorizzazioni di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva disporre. Si tratta delle cosiddette SOA, rilasciate da apposite imprese autorizzate, che non sono altro che certificazioni obbligatorie per partecipare a gare di appalto pubblico, cioè documenti che servono a comprovare in sede di gara la capacità di un'impresa di poter

eseguire, da sola o in subappalto, una certa opera pubblica. E questo emergerebbe, ad esempio, da una conversazione del 21 marzo del 2011 (prog. n. 5155, RIT 110/2011), quando GIGLIO riferisce a Prospero Mauro, che è un imprenditore veneto, titolare di cave, che la sua impresa, la GIGLIO S.r.l., ha solo una SOA per il movimento terra, ma ha parlato con la BIANCHINI COSTRUZIONI, che ha tutte le categorie illimitate, facendo quindi intendere che potrà ottenere da quest'impresa le SOA che mancano in caso riescano ad ottenere un eventuale lavoro. Stavano infatti discutendo di un lavoro da prendere.
Un altro episodio evidenziato in chiave d'accusa, e che sarebbe un preciso riscontro alle dichiarazioni di GIGLIO, è il rapporto che i BIANCHINI hanno avuto, ad esempio, con un tale Luca Bergamo, titolare di agenzie finanziarie. Secondo l'accusa i BIANCHINI avevano conosciuto questo Luca Bergamo per il tramite di GIGLIO, evidentemente in un momento in cui avevano bisogno di liquidità. Venivano infatti riscontrati contatti telefonici tra GIGLIO, Luca Bergamo, BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, in cui veniva concordato un incontro con l'intermediazione che GIGLIO Giuseppe effettua tra Luca Bergamo e BRAGA Bruna, che evidentemente seguiva la questione in prima persona, rapportandosi con il marito Augusto.
Veniva registrato anche l'incontro iniziale in San Felice sul Panaro il 26 luglio del 2011 presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI proprio con Bergamo Luca, che prima si era sentito con GIGLIO "*... gli dice: Sto andando lì, lì a San Felice - ci sono tutta una serie di telefonate in cui effettivamente noi riscontriamo quello che ci aveva detto GIGLIO. E su quest'episodio di ulteriore messa a disposizione da parte di GIGLIO vi cito solamente le conversazioni che potrete andare a verificare: abbiamo la 16230, la 16278, la 16495, la 16496, la 16504, la 17170, la 17172 e la 17222, RIT 110 del 2011, telefonate che avvengono tra il 18 luglio del 2011 e il 26 luglio del 2011.*". Dall'esame della contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI venivano anche rinvenute alcune lettere di affiliazione ad EUROFIDI e ad EUROCONS (una consociata di EUROFIDI) redatte proprio a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI.

La sera del 21 luglio del 2011 veniva intercettata la telefonata n. 16740, RIT 110/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo raccontava a GIGLIO Giuseppe di aver ultimato un'opera da 100.000 euro, ma che stava partecipando anche ad una gara per diversi milioni di euro in località Papanice. VERTINELLI diceva anche di aver vinto una gara da 600.000 euro in provincia di Mantova e di essere stato contattato proprio da BIANCHINI, il quale si era offerto di eseguire materialmente questo lavoro. Il valore di questo rapporto d'interesse tra il gruppo emiliano e BIANCHINI Augusto emergerebbe proprio da quello che, ha precisato il teste, gli risponde GIGLIO "*..Perche BIANCHINI è proprio un appoggio, considerando che ha tre ingegneri e ha molte cose che potrebbero fare comodo*". Questo l'interesse che il sodalizio avrebbe nei confronti di BIANCHINI Augusto, che è titolare di un'impresa importante, che ha disponibilità di mezzi e di ampie competenze professionali.

Proseguendo nella cronologia di eventi, dal settembre del 2011 viene rilevato l'interessamento del sodalizio emiliano ai lavori della costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville. Come già visto altrove (cfr. capi 90 e 92), l'appalto era stato vinto dalla ditta ELLE DUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme dei fratelli Longo, personaggi che le indagini hanno

scoperto essere legati agli ambienti della criminalità organizzata lametina, cioè la cosca Iannazzo-Giampà. In quest'appalto era registrato, oltre all'inserimento di GIGLIO, anche il coinvolgimento di altri affiliati al sodalizio emiliano, quali CAPPA Salvatore e BLASCO Gaetano, e della società SECAV di OPPIDO Raffaele, dei fratelli VERTINELLI (cfr. Cap. IX capo 85). Il dato di interesse emergeva dalle intercettazioni intercorse tra GIGLIO e i fratelli Longo i quali, ha spiegato il teste, si erano rivolti a GIGLIO dicendogli: "*guarda, noi dobbiamo fare questi lavori – questo è il successo –, vuoi venire pure tu, vuoi partecipare in questi lavori? Ed è il lavoro di Dueville, dove poi abbiamo detto che parteciperanno anche gli altri, ma anche, per esempio, l'aeroporto di Bologna, dove la ELLE DUE vincerà un appalto e propone questo lavoro anche a GIGLIO.*"
Ma questo rapporto andava oltre, perché si era creato un rapporto anche tra Longo e GIGLIO. Longo aveva proposto a GIGLIO anche altri lavori da fare. Il primo dicembre del 2011 era stata registrata la telefonata n.29714, RIT 110/2011, in cui Longo Gennaro proponeva a GIGLIO un nuovo lavoro a Macerata, per il quale occorreva un OG3 quinta categoria, una SOA particolare. GIGLIO aveva proposto proprio la BIANCHINI: "*Gliela facciamo fare a BIANCHINI, mettiamo BIANCHINI magari, mi segui? A capofila mettiamo te*", concludendo *che ne riparleranno in seguito.*"

In effetti, ha spiegato il testimone, qualcosa avevano fatto, perché il 3 dicembre del 2011 veniva captata un'altra telefonata (prog. 29888, RIT 110/11): Longo Gennaro diceva a GIGLIO di dover recapitare proprio della documentazione alla BIANCHINI per il tramite dello stesso GIGLIO, "*...Gli dice Longo: "Che dobbiamo fare con la ditta? Com'è che si chiama quella ditta tua là?". E GIGLIO dice: "BIANCHINI?". – "Eh, BIANCHINI. Io ho certi documenti che ti volevo portare per passarli a lei". E, praticamente, GIGLIO si mette a disposizione. E poi Longo gli dice: "Allora, questa è di Macerata, sarebbe un passante ferroviario, quindi mi serve un OG3 alla quarta categoria pure". E GIGLIO gli dice: "Lui ha tutte, illimitate quasi". Ecco quindi l'importanza di nuovo della BIANCHINI COSTRUZIONI.*
Le indagini non hanno appurato se quel lavoro sia stato effettivamente fatto o meno, se la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse partecipato o meno, ma il dato che ne viene tratto è che GIGLIO riproponeva sempre la BIANCHINI COSTRUZIONI.

A partire dal novembre del 2011, fino a maggio/giugno 2012 veniva registrata una serie di telefonate inerenti al capo 53 (cfr. Cap. VII capo 53). Quello che interessa sottolineare, nella ricostruzione d'accusa, in questa sede è che BIANCHINI, avendo problemi con alcuni soggetti calabresi, si era rivolto ad un altro calabrese, cioè a BOLOGNINO Michele, che sapeva benissimo chi fosse, chiedendogli di aiutarlo. E BIANCHINI lo aveva fatto quando, ad un certo punto, nella questione erano intervenuti anche BLASCO e VALERIO. Per questa ragione, dunque, questi ultimi avevano cominciato a un certo punto a chiedere soldi allo stesso BIANCHINI.
Emblematico di questo rapporto creatosi con BOLOGNINO è quanto registrato su tale questione tra il 13 e il 15 febbraio del 2012. Inizialmente era stata registrata la telefonata del 13 febbraio 2012 (prog. n. 375, RIT 308/2012) in cui BIANCHINI riferiva a VALERIO che per effettuargli il pagamento di 3.000 euro aveva bisogno, oltre che della fattura, anche di un contratto posto a giustificazione di quest'esborso, attestante proprio una prestazione d'opera

fornita alla BIANCHINI COSTRUZIONI pur in assenza di un reale rapporto lavorativo sottostante; il documento serviva a BIANCHINI per giustificare contabilmente l'esborso della somma. A questa richiesta di BIANCHINI, ha spiegato il teste VALERIO reagiva, sbottando, dicendogli: *"BIANCHINI, che sto perdendo già la pazienza. E lì... mi stai portando a farmi perdere la pazienza. Allora, prima la visura, poi il contratto, poi i mezzi, poi... (impreca) Ma vogliamo essere seri per 3.000 euro del cavolo? Per una fattura"*... *"Quindi, praticamente c'è Valerio che dice: "Sto venendo lì, vengo in ufficio e mi piglio... mi piglio quello che trovo per 3.000 euro"*. Due giorni dopo, il 15 febbraio, veniva registrata un'altra telefonata, la 619 RIT 308/12 in cui Blasco diceva testualmente a BIANCHINI: *"Hai rotto i coglioni, cerca di fare le cose giuste – perché vuole pure essere pagato. BIANCHINI gli dice che ha già parlato con BOLOGNINO di questa cosa qua, ha spiegato tutto a lui."* E in effetti veniva successivamente registrata la telefonata n. 6972, RIT 2931/11 in cui BOLOGNINO confermava a BLASCO di avere parlato con BIANCHINI e di aver concordato che la fattura sarebbe stata relativa ad una fornitura di materiale. Quindi, sostanzialmente, quel contratto di servizio che dovevano fare non serviva più. Quindi BOLOGNINO chiamava BIANCHINI (prog. 3298, RIT 113/2012) che si lamentava per com'era stato trattato da BLASCO, pretendendo addirittura le scuse. A questo punto BLASCO, dopo essersi sentito con BOLOGNINO, richiamava BIANCHINI (prog 620, RIT 308/12) e, con un tono certamente diverso rispetto alla precedente telefonata, si scusava. Quindi, sostanzialmente, capiva che non occorreva più il contratto. Quel giorno veniva effettivamente emessa una fattura dalla B&V COSTRUZIONI di 3.630 euro. La vicenda si era dunque appianata grazie anche all'intervento di BOLOGNINO chiamato da BIANCHINI a sua difesa

In tesi d'accusa, un altro episodio sicuramente importante a conferma della continuità del rapporto, sarebbe quello relativo all'appalto che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ottenuto presso il polo ambientale integrato di Parma da parte di IREN AMBIENTE, in cui è situato il termovalorizzatore. Si trattava (come rilevato dagli atti acquisiti) di lavori di realizzazione di servizi e rete ed infrastrutture, vasche, parcheggi ed utenze PAI (Polo Ambientale Integrato di Parma) per un importo complessivo della gara stimato, al netto dell'Iva, di oltre un milione e mezzo di euro. Per questi lavori BIANCHINI si era appoggiato anche a GIGLIO e allo stesso BOLOGNINO, che aveva incontrato appositamente nel pomeriggio del 26 gennaio 2012. A dimostrazione di ciò vi sarebbe la telefonata n. 748, RIT 113/12. Quel giorno, ha spiegato il teste, veniva registrata anche una seconda telefonata (prog. 873, RIT 113/2012), in cui BOLOGNINO Michele informava il fratello Sergio dicendogli: *"Sono impegnato con il signor BIANCHINI per il fatto del lavoro di qua, di Parma, che lui ha vinto le gare. E adesso vediamo qua i prezzi"*. Dalle telefonate registrate, si comprendeva, ad un certo punto, che veniva chiamato anche DILETTO Alfonso, che doveva provvedere, almeno nelle intenzioni iniziali, alla fornitura del ferro in questo cantiere a favore della BIANCHINI. Alla fine le parti non si erano accordate sul prezzo e DILETTO non aveva fatto la fornitura. Venivano trovati i riscontri di questa vicenda, dai quali si comprenderebbe, secondo la ricostruzione effettuata dall'accusa, non solo la possibile fornitura del ferro, ma anche l'impiego dei carpentieri diretti da ALLELUIA Lauro, risultato proprio alle dipendenze di BOLOGNINO Michele.

In questa sede è opportuno evidenziare, secondo l'accusa, alcune telefonate dalle quali emergerebbe ancora una volta il rapporto instaurato da BIANCHINI Augusto, che si poneva in quest'affare nei confronti di BOLOGNINO su una posizione quanto meno paritaria, cioè di soci in affari, tanto da poter rifiutare a un certo punto anche la fornitura di ferro da parte di DILETTO Alfonso, quando il prezzo non era per lui conveniente. Emblematica sarebbe la telefonata del 24 settembre 2012, n. 391, RIT 2366/12: *BOLOGNINO riferisce a BIANCHINI: "Le volevo dire io: ah, per il ferro sto andando avanti".*

In questi giorni venivano registrate anche le telefonate con URSINI Mario ed OPPEDISANO Domenico per la questione delle piastrelle in cui BOLOGNINO svolgeva una sorta di attività di intermediazione. Forse questi soggetti, URSINI e OPPEDISANO, potrebbero aver aiutato anche BOLOGNINO proprio in questa ricerca per la fornitura del ferro. In effetti il 25 settembre del 2012 BOLOGNINO riferiva a GIGLIO Giuseppe di aver trovato una buona fornitura di ferro, dice: *"A 50 centesimi, insomma, io l'ho trovato", con GIGLIO che ribatte, dice: "Ma vedi che a 50 centesimi è buono il ferro", quindi il prezzo è buono. E che vi possa essere stato qualche interessamento di URSINI, lo possiamo ritenere, lo possiamo immaginare, perché alle 20:29 seguenti registriamo la telefonata 1071, RIT 2365 del 2012, quando un tale Roberto di Torino, che poi noi identifichiamo in Greco Roberto (e vedremo chi è), chiama Richichi, concordando un appuntamento per il giorno seguente a Montecchio Emilia. E, sostanzialmente, Richichi gli dà le indicazioni per essere raggiunto. Il fatto stesso che Roberto abbia posto l'accento di essere di Torino e il fatto stesso che URSINI era proprio a Torino, questo ci ha lasciato pensare questo coinvolgimento, ma è solamente un'impressione. URSINI è un personaggio autorevole che sappiamo proprio perché è a Torino, nel capoluogo piemontese. Un altro passaggio della telefonata veramente importante è il momento in cui Richichi riconosce chi è Roberto, infatti glielo chiede, gli dice: "Il nipote di quello là siete? Sì? Il nipote di quell'amico?". E Roberto gli conferma di essere proprio lì. Quindi noi ci incuriosiamo da questo particolare, verifichiamo chi è Roberto. E Roberto ha in uso un'utenza intestata alla RD di Greco Giacinto e di Greco Roberto e C. S.n.c., tra i cui soci figura proprio Greco Roberto del 1983, il quale, per quanto possiamo appurare, risulta essere il nipote di Greco Angelo detto "Lino", che sarebbe un personaggio di spicco della famiglia mafiosa capeggiata da Grande Aracri Nicolino, facente parte proprio del gruppo di fuoco emerso in numerose inchieste, già condannato in via definitiva per 416 bis nell'ambito dell'indagine "SCACCO MATTO". Le successive telefonate che registriamo documentano come Greco Roberto si sia recato effettivamente a Montecchio e l'incontro è servito per parlare proprio della fornitura del ferro, anche perché Roberto Greco chiede sempre a Richichi conferma sulle misure e sul quantitativo: "Per il ferro, no, non ho detto... per le misure del ferro, ve ne servono 10 quintali?". Insomma, parlano di questa cosa qua. Su questi punti vi cito le telefonate 1135, 1136, 1172 della RIT 2365 del 2012. E' evidente che BOLOGNINO sta facendo questa ricerca di mercato, tanto che il 27 settembre del 2012, dopo essersi accordato nuovamente con OPPEDISANO e URSINI per vedersi a Montecchio Emilia (la telefonata 62, 2367 del 2012), chiama anche DILETTO Alfonso e lo avvisa che stanno arrivando i gioiosani, per cui gli chiede di prendere parte all'incontro che si terrà quella sera al ristorante di Montecchio. Ma gli ricorda anche della questione del ferro, dice: "Io, sì, stasera vengono loro. Te l'ho detto oggi, io pensavo che ci vedevamo per quell'altro fatto. Non ci siamo visti per il lavoro del ferro. Vieni stasera, vieni là, dai". Questa è la telefonata*

803, RIT 2366 del 2012. Però c'è in ballo sempre Greco Roberto, che il 29 settembre chiede proprio notizie sulla fornitura del ferro sempre a Richichi. E Richichi risponde che si sarebbe saputo solo qualcosa nei prossimi giorni, è molto interlocutorio in questa risposta (è la telefonata 1846, RIT 2365 del 2012). Dopo quest'incontro, che avviene quella sera a Montecchio Emilia al ristorante, il referente della fornitura del ferro sembrerebbe essere diventato DILETTO Alfonso, tanto che la mattina del 2 ottobre 2012 intercettiamo la telefonata 1276, RIT 2366 del 2012, in cui BOLOGNINO gli chiede notizie in merito al ferro per BIANCHINI, e DILETTO rimanda ogni discorso a un imminente incontro. Quella sera BOLOGNINO chiama BIANCHINI Augusto (abbiamo la telefonata 1372, RIT 2366 del 2012), compiacendosi di avergli risolto il problema del ferro, gli dice addirittura: "Poi mi deve fare, a me, una statua d'oro". La questione va avanti, registriamo numerose telefonate che danno atto anche di un incontro che avviene il 17 ottobre del 2012 a Montecchio Emilia tra BOLOGNINO, DILETTO e BIANCHINI proprio per parlare del ferro (abbiamo la telefonata 3097, RIT 2366 del 2012) BOLOGNINO riferisce infatti a DILETTO: "Se venivi tu adesso, subito, c'era pure lui qua e parlavamo del ferro, così lo facevo allungare io di cinque minuti e arrivavi pure tu". Quindi, sostanzialmente, si capisce che BIANCHINI è già lì, dice, Vieni pure qua, che ne parliamo; questo magari rimane qua e ti aspetta. Questo è il senso. "Hai capito chi? A quello del ferro, a quello a cui serviva il ferro, che sta venendo qua da me. Vieni pure tu, che c'è pure lui qua e parliamo". Poi gli interessati fanno più volte riferimento alla documentazione e al contratto che BIANCHINI dovrà firmare e restituire a DILETTO.

BOLOGNINO, in quest'opera di mediazione a proposito del prezzo da praticare, esortava DILETTO ad assecondare le richieste di BIANCHINI, perché così avrebbero ottenuto ulteriori commesse. Ciò proprio a conferma della volontà di continuare ad avere rapporti con BIANCHINI Augusto. Dice infatti BOLOGNINO: *"Sì, lo so, ma lui dice: prima di firmare, tu dammi un prezzo, che lo mettiamo qua sopra", quindi evidentemente un contratto di fornitura, "così te lo firmo e te lo mando. Poi per quelle altre cose, poi vediamo". E ancora dice: "E per questo, dai, fate lo stesso di quello... tu... dai, che poi ci fa fare gli altri lavori". DILETTO gli spara un prezzo, gli dice: "Fallo a 0,60". E BOLOGNINO gli risponde: "A 58 te lo firmo. No, lui sta scrivendo. È qua davanti a me. Lo sta cancellando Lui l'ha firmato a 58 e te l'ha firmato già", cioè questo contratto.*
La conversazione registrata al prog. 3872 RIT 2366/12 darebbe proprio atto di come BOLOGNINO e DILETTO stessero facendo i conti per questa fornitura, che poi evidentemente non era andata a buon fine, perché DILETTO chiedeva un po' di più, mentre BIANCHINI voleva dare un po' di meno. Vi sono diverse telefonate su questi punti: prog. 4279, 4283, RIT 2365/2012; prog. 3097, 3872, 4053, 4054, RIT 2366/ 2012; infine le telefonate 2265, 2545 RIT 2369/2012.

Sempre in relazione a questo cantiere dell'IREN, venivano registrate anche altre telefonate ritenute "veramente interessanti" dalla accusa, relative ad alcune lamentele riguardanti gli operai inviati sul cantiere. Dalle intercettazioni si comprendeva che BOLOGINO aveva inviato sul cantiere, in cui era in costruzione il termovalizzatore alcuni operai. Dalle conversazioni si comprenderebbe, secondo la tesi d'accusa, che si tratta degli operai appartenenti al gruppo facente capo ad ALLELUIA Lauro (cfr. Capo 90). La mattina del 25

ottobre 2012, ha spiegato il teste, un geometra, Cerani Alessio, si era lamentato con BIANCHINI di questi operai: *"Ascolti, stamattina mi ha aspettato Pedula qui in portineria e mi aveva accennato anche ieri Bertocchi, mi han detto che loro non hanno piacere che vengono a lavorare i carpentieri nostri qui dentro il cantiere"*.

La risposta data da BIANCHINI lascerebbe proprio intendere questo rapporto di interesse che aveva; gli diceva infatti: *"Ragazzi, bisogna che loro ne trovino alle stesse condizioni", cioè, quegli operai hanno un costo inferiore. E' la stessa cosa che diceva BRAGA Bruna all'inizio, quando vi ho fatto sentire quell'altra conversazione. E questa è la telefonata 2293, RIT 2369 del 2012"*

Il 7 novembre sempre questo geometra avvisava di nuovo BIANCHINI che sul cantiere vi era una certa agitazione; questi operai o non erano stati mandati via o, comunque, vi era un altro problema. Il geometra faceva riferimento ad una lettera giunta all'IREN da parte del Ministero dell'Interno. Probabilmente, ha spiegato il teste, si trattava di un'informativa antimafia emessa nei confronti di una di quelle ditte che lavoravano in subappalto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI, tant'è che il geometra diceva: *"Sono agitati, sono agitati, perché.., il solito, vogliono vedere del movimento e tutte quelle robe lì" Poi gli dice ancora: "Non glielo dico se per caso dovessero chiamare", dice: "No, non glielo dico se per caso dovessero chiamare, tutti quel discorso lì. E poi mi han fatto vedere una lettera di Garaffa"*.

Garaffa era la ditta che sarebbe stata segnalata. Poi diceva: *"Dopo ne parliamo quando ci vediamo". E gli specifica proprio, questo geometra: "Eh, era una lettera non bella, insomma, ne parliamo" (questa è la telefonata 3149, RIT 2369 del 2012).* BIANCHINI cercava di informarsi sul contenuto della lettera. Il geometra rispondeva che più o meno è come quella dei carpentieri, riferito al discorso dei carpentieri indicato. Questo sarebbe il preludio a quello che sarebbe successo a Modena con l'interdittiva antimafia emessa proprio nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla Prefettura di Modena, in cui effettivamente erano stati segnalati taluni di questi operai assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il geometra, per cercare di salvare la situazione, spiegava che *"Io ho detto: guarda che con noi non lavora più, ce ne siamo accorti e non lavora più"*.

Sostanzialmente, questo geometra avrebbe cercato di sanare la questione. Queste sono le telefonate 2293, 2546, 3149 RIT 2369/2012. Sulla base di queste telefonate venivano effettuati alcuni accertamenti innanzitutto sulla questione del ferro e, poi, anche sulla questione relativa agli operai e a questa possibile interdittiva antimafia che era stata emessa dei confronti della impresa Garaffa. Dall'esame degli atti trovati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, venivano ricostruiti, parzialmente, sia l'appalto che i subappalti affidati dalla BIANCHINI per questo cantiere. Per quanto riguarda la fornitura del ferro, in effetti, veniva rinvenuto un risconto (anche a quello che riferisce anche GIGLIO) al fatto che con DILETTO non si erano messi d'accordo, perché in effetti tra i fornitori del ferro (tipo FERRERIA ONGARI, CAVATORTI e RICCÒ, PRESIDER S.p.A.....) non vi era alcuna ditta riconducibile a DILETTO. Conformemente a quello che emergeva anche dalle telefonate, non si erano messi d'accordo sul prezzo.

Quanto ai subappalti era emerso che fra le ditte a cui erano stati affidati i lavori dalla BIANCHINI COSTRUZIONI vi era una ditta, la Colacino S.r.l. Escavazioni e Movimento Terra, il cui rappresentante era un soggetto di origini cutresi, un certo Colacino Domenico del

'73, ma, soprattutto, vi era la ditta Garaffa, che aveva lavorato per conto della BIANCHINI. Si trattava della impresa individuale Garaffa Giacomo, con sede a Cutro, via Marco Fera a Cutro, rappresentata proprio da Garaffa Giacomo e Garaffa Alfredo Giovanni, che, dalla scheda contabile, aveva presentato fatture tra il 2011 e il 2012 per complessivi 54.000 euro. Questa è l'impresa di cui si parlava nella conversazione 3149 e per la quale era stata fatta (come diceva il geometra a BIANCHINI) quella segnalazione al Ministero dell'Interno. Per entrambe queste due imprese si tratta di subappalti riguardanti il movimento terra, concessi proprio dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Nell'ambito di questo monitoraggio su questo cantiere, il 31 ottobre del 2012 veniva disposto un servizio di osservazione, nel corso del quale venivano rilevate tutte le targhe dei mezzi che entravano ed uscivano da questo cantiere. Tra questi venivano rilevati anche i mezzi riferiti alla GIGLIO S.r.l.

Nella cronologia di eventi rilevanti, si giunge alle date del 20 e 29 maggio 2012.
Sono le date in cui la parte settentrionale della provincia modenese, viene segnata dalle forti scosse di terremoto. Come visto, l'interesse del gruppo emiliano per i lavori di ricostruzione inizia ad essere palese già quando si stavano portando i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto (cfr. capi 90, 92, 189). Qui preme evidenziare quanto già riferito in quella sede in ordine al fatto che nel luglio del 2012 le indagini avevano rilevato il primo lavoro affidato a BOLOGNINO da parte di BIANCHINI, relativo ai lavori inerenti al cimitero di Finale Emilia, che peraltro erano stati appaltati prima rispetto al terremoto. Il pomeriggio del 10 luglio del 2012 BOLOGNINO Michele incontrava BIANCHINI Augusto per definire i dettagli di questa collaborazione e per pianificare gli inizi dei lavori. Veniva interpellato anche BOLOGNINO Sergio, che concordava telefonicamente con BIANCHINI l'invio tramite e-mail della relativa documentazione. Lo stesso BIANCHINI riferiva che, oltre al lavoro del cimitero, ci sarebbe stata la possibilità di acquisire anche altri appalti in zona, evidentemente volenteroso pure lui, nella ricostruzione d'accusa, di continuare il rapporto con i due fratelli. Il 14 luglio del 2012 i fratelli BOLOGNINO incontravano BIANCHINI perché da quanto emerso dalle conversazioni dovevano ritirare i documenti necessari per iniziare il lavoro del cimitero di Finale Emilia. Da questo momento, come visto, la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e BIANCHINI si era estesa anche ad altri lavori da realizzare nei territori terremotati, tanto che il 17 luglio del 2012 BOLOGNINO Michele e suo fratello Sergio discutevano di andare a effettuare un sopralluogo nella cosiddetta "zona rossa", che indica proprio le zone più disastrate del terremoto. Su questi punti vi sono le seguenti telefonate: n. 3935, RIT 113 del 2012; n. 2369; n. 2443, 2470, 2518, 2551, 2708 RIT 1371 del 2012.
Un dato importante, secondo la prospettiva d'accusa, sarebbe fornito da alcune conversazioni intercettate il 18 luglio del 2012, dalle quali si comprenderebbe che nell'acquisizione delle commesse potevano essere anche coinvolti dei personaggi di Cutro. Alle 08:43 BOLOGNINO Michele infatti si sentiva con BIANCHINI Augusto (prog. 2634, RIT 1697 del 2012). BIANCHINI, ha spiegato il teste, " *dice: "Poi c'è da partire anche a Parma", riferimento all'IREN, all'appalto dell'IREN. E BOLOGNINO ribatte: "Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria". Subito dopo questa telefonata, BOLOGNINO si sente anche con GIGLIO Giuseppe (la telefonata 1642, RIT 1697 del 2012), informandolo di essere sceso per quel contratto di lavoro. Alle 11:42 BOLOGNINO chiama anche DILETTO Alfonso e si*

accordano per vedersi là (nella telefonata 2658, RIT 1697), e in quel preciso momento BOLOGNINO aggancia la cella di Cutro, piazza San Rocco, senza numero civico. Gli dice proprio: "E vieni là, vieni", con DILETTO che conferma: "Tre quarti d'ora", cioè che sarebbe arrivato tra quarantacinque minuti. BOLOGNINO in quel frangente, fino alle ore sedici, non risponderà più al telefono. Vi sono solo chiamate in entrata. La prima conversazione alla quale BOLOGNINO rispondeva, veniva registrata alle 16:01, (prog. 2673, RIT 1697 del 2012). In questa conversazione diceva a Crescente Cataldo di non aver risposto alla sua precedente chiamata perché si trovava in un certo posto e non aveva con sé il telefono: "*Ero in un posto, ma non avevo il telefono con me*". Il telefono di BOLOGNINO, in questo momento, agganciava le celle fra Cariglietto e piazza San Rocco a Cutro. Tutte le chiamate che vengono registrate rimbalzano fra queste due celle, con priorità maggiore rispetto alla cella di piazza San Rocco a Cutro. Le due celle venivano agganciate alternativamente anche a distanza di un solo minuto e tra le località ci sono otto chilometri di distanza l'una dall'altra, "*E quindi, sostanzialmente, abbiamo ritenuto che vi fosse proprio un rimbalzo della cella, perché effettivamente fare otto chilometri in un minuto sembrerebbe impossibile. L'abitazione di Grande Aracri Nicolino, peraltro, è situata a breve distanza in linea d'aria proprio da piazza San Rocco, dov'è collocata (dicevo appunto prima) la cella agganciata in via prevalente da BOLOGNINO Michele. E quindi anche su questi dati abbiamo ipotizzato che BOLOGNINO si fosse effettivamente recato da Grande Aracri.*"

2.5.2. Le altre prove portate dall'accusa. La testimonianza di Aliano Salvatore

La testimonianza del Maresciallo D'Agostino va ad integrare tutte le altre prove orali e documentali (queste tutte rinvenibili nella cartella RONI–Mo, cartelle capo 4, capo, 53, capo 91 e 189, nel percorso Udienze> 2017) che l'ufficio del Pubblico Ministero ha portato in dibattimento per sostenere l'accusa nei confronti degli imputati in relazione a tutte le altre specifiche contestazioni loro mosse e che qui vanno dunque richiamate.

Il riferimento va, ovviamente, oltre che alla mole delle intercettazioni captate:

- alle prove relative al capo 53;
- alle prove relative ai capi 90, 92 e 93;
- alle prove relative al capo 91;
- alle prove relative ai capi 93bis, 93ter, 93quater, 93quinquies, 93sexies, 93septies;

Tra le prove orali non ancora analizzate vi è la testimonianza resa il 30.3.2017 da Aliano Salvatore, che ha reso dichiarazioni in ordine alla vicende relativa alla "tomba di famiglia" che aveva condotto ad una operazione "anomala" coperta/compensata, ancora una volta, con una falsa fatturazione con una delle società di GIGLIO, la COMIT S.r.l.,

La questione emerge già dal P.V.C., redatto dall'Agenzia delle Entrate l'8.09.2014 (cfr. cartella accertamenti fiscali in produzioni RONI Modena, da pag. 43 e ss.): la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. aveva un rapporto di credito con il comune di San Felice sul Panaro e contestualmente era debitrice della COMIT S.r.l., per la fornitura di materiale e noleggi di mezzi. Premesso che BIANCHINI Augusto, a titolo personale, era debitore verso il citato comune, per 40.852,80 euro, relativamente alla concessione della tomba di famiglia, egli si era accordato con il predetto ente affinché il debito personale fosse compensato interamente con il credito che la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. vantava verso il comune medesimo

L'accordo era protocollato in data 12.03.2009 dal comune di San Felice sul Panaro, al numero 2950.

Al contempo, BIANCHINI Augusto non rifondeva la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. del credito di cui si era spogliata, ma si impegnava a pagare la COMIT S.r.l. ed in particolare la fattura nr. 266, emessa il 31.12.2007, per un nolo di bilici di 912 ore. I Funzionari Verificatori avevano quindi chiesto a BIANCHINI Augusto di esibire la quietanza del pagamento a COMIT e questi aveva risposto, come si evince dal P.V.C. numero 2, che non aveva mai pagato la fattura, poiché la COMIT non ne aveva mai richiesto il pagamento. La fattura era considerata dai funzionari oggettivamente falsa.

Sul punto, come detto, ha riferito nel corso dell'udienza del 30.3.2017, il teste ALIANO Salvatore, funzionario della Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito il controllo fiscale a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., spiegando che gli accertamenti condotti dal suo ufficio avevano permesso di scoprire che BIANCHINI aveva un rapporto di credito per alcuni lavori svolti nei confronti del Comune di San Felice e che, allo stesso tempo, era personalmente debitore nei confronti di quello stesso Comune per la costruzione della tomba di famiglia. Aveva quindi chiesto al Comune di poter compensare il credito che vantava la società nei confronti del Comune con il proprio debito personale. Vennero fatti accertamenti sulla refusione da parte del BIANCHINI, persona fisica, del credito alla società e si scoprì "*che per questo debito aveva pagato direttamente un fornitore, che era la COMIT, per questa fattura, per l'emissione questa fattura 266, cioè si era accollato questo debito.*"

Tuttavia alla fattura non corrispondeva un reale pagamento perché la COMIT non lo aveva richiesto: "*Okay, tu stai pagando questa fattura; forniscici il pagamento. Il pagamento non c'è stato. La motivazione è stata: Perché la COMIT non me l'ha mai chiesto...*"

L' accordo con il Comune era stato protocollato in data 12 marzo 2009 al numero 2950. La compensazione era per 40.852 euro, con BIANCHINI che si impegna a pagare la fattura 266 emessa in data 31 dicembre 2007 per 912 ore di nolo di bilici. Sulla fattura, tuttavia, emersero immediatamente molte perplessità: "*DICH. ALIANO S. - COMIT, il quale per noi c'erano parecchi dubbi sulla base dei quali veniva ritenuta la falsità della fattura: la descrizione corrisponde alla realtà, se ci sono delle prove, delle documentazioni utili a capire se poi questi noli di questi camion effettivamente ci sono stati, dove sono avvenuti, che strumenti ci sono. E' chiaro che questo non è stato mai provato. Dopodiché i pagamenti sono quelli che abbiamo spiegato finora, alquanto strani per una normale prassi commerciale, per importi così rilevanti, cioè non parliamo di poche migliaia di euro. Poi, ripeto, mentre erano molto puntigliosi per le fatture piccole (2.000, 5.000, 10.000 euro), c'era anche il riscontro del contabile, c'era tutta la documentazione, c'era una certificazione, cioè c'era quella documentazione che uno ci si aspetta, stranamente, per importi così rilevanti mancava quella normale prassi commerciale di controllo. Poi se noi abbiniamo la situazione legale e fiscale della società; il fatto che le fatture siano alquanto simili; per due società i rappresentanti legali hanno uno stretto rapporto familiare e comunque provengono dalla zona di Cutro; poi questa COMIT comunque proviene dalla stessa zona, ha la sede legale; le fatture è evidente che sono state stampate graficamente da parte di uno stesso soggetto.*

In ordine a tale vicenda ha reso dichiarazioni anche BIANCHINI Augusto in sede di esame (18.5.2017), limitandosi solo a confermare la compensazione del credito/debito avvenuta con il comune di San Felice Sul Panaro.

2.5.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Giuseppe

All'indicato compendio probatorio devono aggiungersi i contributi probatori forniti dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e dal testimone RICHICHI Giuseppe detto Andrea.

Il loro apporto probatorio è già stato apprezzato in ordine ai capi 53, 90 e 92.

Tuttavia, esso non si esaurisce a questi temi, avendo gli stessi reso testimonianza utile anche sotto altri angoli visuali.

Particolarmente significativo il contributo probatorio fornito da GIGLIO in relazione al tema, generale, del rapporto instauratosi tra lui e BIANCHINI, nonché con altri esponenti del sodalizio.

Alle udienze del 16 e del 18.11.2016, GIGLIO ha fissato l'inizio del rapporto con Augusto BIANCHINI negli anni della sua affermazione imprenditoriale:

"Io ho conosciuto BIANCHINI intorno al 2005, 2006, 2004, adesso non ricordo, ma suppergiù là. Lavorava, tra l'altro, con l'impresa BARALDI e con altri, con la CR. Conoscendo BIANCHINI, ricordo che stava facendo dei lavori nella zona di Mirandola e mi chiese del materiale, materiale che gli abbiamo fatto la prima fornitura. Da lì poi è iniziata una conoscenza... una conoscenza che poi mi ha chiesto delle fatture...

Tra i due era nata un'immediata simpatia e fiducia. GIGLIO non ha specificato attraverso con quali modalità abbia preso corpo questa proficua collaborazione. BIANCHINI era però andato subito al punto, iniziando la collaborazione chiedendo di partecipare ad operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La collaborazione tra i due era nata e si era sviluppa nella piena e reciproca consapevolezza dell'assoluta assenza di scrupoli. Le fatture false servivano non solo per frodare il fisco, ma anche per realizzare liquidità "nera" che BIANCHINI utilizzava per "oliare", ossia per pagare i funzionari e i politici che gli permettevano di aggiudicarsi i lavori negli appalti pubblici.

"– Succede che negli anni iniziamo a lavorare, il BIANCHINI comincia a trovare anche un po' di simpatia e di fiducia, dopo qualche anno di lavoro, e mi chiese delle fatture per operazioni inesistenti, perché aveva necessità di liquidizzare sui lavori, sugli appalti che faceva, il 90% erano tutti appalti pubblici, sul privato lavorava pochissimo in quel periodo, e mi chiese queste fatture, do poter togliere liquidità all'azienda e gli servivano contanti.
P. M. – Per fare cosa? Gliel'ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sia per pagare funzionari e sia per quanto riguardava dei politici. Dei lavori che prendeva, lui aveva questa necessità: in poche parole, doveva pagare le persone che gli permettevano di aggiudicarsi il lavoro

P. M. – Lei, nel corso degli interrogatori, ha utilizzato un termine per definire questo; ce lo vuole ridire? Perché proprio suo è stato.
DICH. GIGLIO G. – Veramente sono un po' stanco, non ricordo il termine che ho usato. Ma sicuramente, se l'ho detto, vuol dire che...
P. M. – Va bene, va bene, questo è il concetto.
DICH. GIGLIO G. – Sicuramente mi verrà in mente, dottoressa; perché...
P. M. – No, no, ma non era niente di diverso di quello che ha appena detto, signor GIGLIO, assolutamente. Era solo un verbo che mi aveva colpito in particolare.
DICH. GIGLIO G. – Ah! Ricordo bene: per prendere i lavori, bisognava oliare.
P. M. – Oliare, oliare. E oliare vuol dire quello che lei ci ha già descritto in parole molto chiare adesso.
DICH. GIGLIO G. – Certo, certo, certo.
P. M. – Era solo questo, non ha niente di più. E quindi le propone questo tipo di attività di falsa fatturazione per avere questa liquidità, lei ci stava spiegando.
DICH. GIGLIO G. – Certo. Abbiamo iniziato a volte con della superfatturazione, quindi facendo i lavori veramente, e quindi magari facevo cinquanta di lavoro, cinquantamila e ne fatturavo cento, a volte con delle operazioni proprio inesistenti.

In seguito alla richiesta di BIANCHINI, iniziò il rapporto con costui finalizzato alla frode fiscale sia tramite il sistema dalla cosiddetta super fatturazioni (cioè fatturazioni per operazioni reali ma "*gonfiate*" nell'importo da fatturare) sia con quello della fatturazione per operazioni inesistenti. Per tali operazioni si avvaleva di diverse sue società, tra cui la COMIT, la VIMOTER, la S.I.C.E e la TRASMOTER; quando BIANCHINI chiedeva fatture false per importi particolarmente alti, scindeva l'importo tra più società. Utilizzava la GIGLIO s.r.l. solo per attività di super fatturazione. La GIGLIO s.r.l. era infatti l'azienda "*sana*", forte, poteva contare su ingenti affidamenti bancari, su ampia possibilità di scontare fatture, possedeva autorizzazioni e certificazioni per lavorare in ogni ambito, compresi i rifiuti, e possedeva tutte le necessarie iscrizioni SOA.
La GIGLIO s.r.l., perciò, era normalmente utilizzata per operazioni lecite, anche se poteva accadere che venisse utilizzata per super fatturazioni quando era necessario fossero emesse da una società dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni SOA.
I rapporti con BIANCHINI conobbero un periodo di crisi quando, nel 2008, costui dovette affrontare un momento di difficoltà economica che gli impedirono di fare fronte ai pagamenti per le forniture e i servizi di GIGLIO. Quest'ultimo, per ottenere il pagamento del suo credito si fece innanzitutto consegnare in pagamento degli insoluti materiale per l'edilizia che fece confluire nei cantieri di Sorbolo (cfr. capi 83,84,86). Seguì inoltre la strada legale, procedendo al pignoramento di alcuni beni dei BIANCHINI. Tra il fine 2009 e il 2010 formulò un piano di rientro con assegni mensili che permise a GIGLIO di ottenere tutto ciò che gli era dovuto. Dopo aver saldato il debito BIANCHINI si rivolse ancora una volta a GIGLIO per riprendere la proficua collaborazione nel sistema delle false fatture. GIGLIO rifiutò peraltro di fargli altre forniture, salvo una in via occasionale.
In tale contesto, BIANCHINI si rivolse di nuovo a GIGLIO ma questa volta per un diverso problema innescato dal figlio Alessandro. Il riferimento va qui al capo 53 al quale si rimanda.

All'udienza del 18.11.2016 GIGLIO ha descritto i rapporti tra BIANCHINI e BOLOGNINO in relazione ai lavori di ricostruzione post terremoto. Anche in questo caso è d'obbligo il rinvio ai capi 90 e 92.
Il racconto di GIGLIO contiene poi ulteriori riferimenti circa i contatti avuti dalla BIANCHINI costruzioni con altri esponenti del sodalizio, facendo riferimento ad alcuni momenti di collaborazione tra BIANCHINI e costoro. Con BLASCO Gaetano erano stati presi accordi per lavori di falegnameria; anche il DILETTO avrebbe dovuto fornire del ferro alla ditta di BIANCHINI per la realizzazione a Parma dell'inceneritore (il collaboratore parla di enormi vasche, depuratori). Aveva inoltre prospettato la possibile partecipazione ai lavori di costruzione di un segmento del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria. Ha infine precisato che la collaborazione con il DILETTO non si era poi concretamente realizzata, perché la BIANCHINI Costruzioni era stata colpita da un'interdittiva.
Dopo questo provvedimento BIANCHINI lo aveva cercato più volte, poiché aveva necessità di recuperare alcune bolle della S.I.C.E che la Guardia di Finanza stava cercando e di cui non disponeva, trattandosi di operazioni inesistenti. In quel periodo, peraltro, GIGLIO cercava ovviamente di tenere le distanze da BIANCHINI perché sapeva che sul suo conto vi erano verifiche ed accertamenti in corso.

RICHICHI Giuseppe, oltre ad avere riferito in merito alle sue conoscenze relative alle vicende oggetto delle contestazioni di cui ai capi 53 e 90 ha fornito specifiche informazioni relative alle SOA e il recupero credito che BIANCHINI vantava nei confronti della società EDIL Cutro dei fratelli Lerose.
Nell'introdurre i temi, RICHICHI ha parlato della sua conoscenza di BIANCHINI Augusto avvenuta tramite BOLOGNINO Michele allorquando si era recato insieme a costui, BOLOGNINO Sergio e SCOZZAFAVA Antonio negli uffici dell'imprenditore per prendere i cd relativi ai lavori del cimitero di Finale Emilia. Successivamente, ebbe nuove occasioni di incontro in occasione di un possibile accordo con DILETTO per la fornitura del ferro per un cantiere dell'IREN a Parma. L'accordo non andò in porto perché DILETTO chiedeva un prezzo troppo alto. Sempre in relazione a questa vicenda vi fu un incontro presso il Bar del figlio di BOOGNINO, il bar Dodonut.

PUBBLICO MINISTERO – Senta, la figura di BIANCHINI...
TESTIMONE RICHICHI – Sì, Augusto.
PUBBLICO MINISTERO – Augusto lei dice. Allora, ci sono varie circostanze che vorrei su cui lei riferisse, iniziamo intanto, lei come lo ha conosciuto, attraverso chi e poi...
TESTIMONE RICHICHI – Io ho conosciuto BIANCHINI Augusto tramite BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO – Sì. Quando?
TESTIMONE RICHICHI – L'ho conosciuto nel suo ufficio perché andiamo là a prendere dei cd perché il BOLOGNINO..., andiamo là io, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e Scozzafava Antonio perché deve fare i lavori al cimitero.
PUBBLICO MINISTERO – Per dei lavori al cimitero.
TESTIMONE RICHICHI – Al cimitero, sì. Dopo il signor BIANCHINI doveva fare un lavoro a Parma ad Irem, dove c'è l'immondizia, non so come si chiama là, Irem.

PUBBLICO MINISTERO – Iren.
TESTIMONE RICHICHI – Iren e si è preso un cd con tutto il ferro che ci andava, il ferro che non ci andava, dopo so che non si sono messi d'accordo.
PUBBLICO MINISTERO – Chi non si sono messi d'accordo? Chi doveva fare il lavoro del ferro?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO Michele. Dopo non si sono messi d'accordo perché il prezzo era basso, non so perché.
PUBBLICO MINISTERO – E qui in che periodo siamo? Lo riesce a collocare?
TESTIMONE RICHICHI – Con i periodi io sono zero, non mi ricordo.
PUBBLICO MINISTERO – Era prima del terremoto?
TESTIMONE RICHICHI – Mi sa che era prima.
PUBBLICO MINISTERO – Il ferro chi lo doveva fornire?
TESTIMONE RICHICHI – DILETTO Alfonso, solo che il prezzo era alto di DILETTO, non so dopo come si sono messi d'accordo, sono che i lavori non sono stati fatti dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Non sono stati fatti.
TESTIMONE RICHICHI – No, non li ha fatti i lavori.
PUBBLICO MINISTERO – Diciamo questo primo momento del cd siete andati lei ha detto lei e BOLOGNINO .
TESTIMONE RICHICHI – Io, Scozzafava, BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO – Dove?
TESTIMONE RICHICHI – Nella sua ditta, c'erano i container fuori, non c'era l'ufficio perché c'è stato il terremoto e c'era l'ufficio fuori nel container, l'ufficio lo aveva spostato fuori nei container.
PUBBLICO MINISTERO – Però lei ha detto che era prima del terremoto?
TESTIMONE RICHICHI – Adesso non mi ricordo se prima o dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda...?
TESTIMONE RICHICHI – No, dopo perché se c'erano i container vuol dire che c'era stato già il terremoto
PUBBLICO MINISTERO – Quindi questo momento che lei dice di questa consegna di questo cd rom?
TESTIMONE RICHICHI – Cd rom...
PUBBLICO MINISTERO – No, cosa ha detto, il cd?
TESTIMONE RICHICHI – Un cd del ferro dove c'erano tutte le cose da sviluppare, i numeri, non so.
PUBBLICO MINISTERO – Quella era la prima volta che lei conosceva BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sì, là l'ho conosciuto a BIANCHINI e so che c'era anche il figlio là, la moglie c'erano nell'ufficio e un geometra c'era.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha parlato però nell'interrogatorio di un incontro al bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, questo dopo è successo, dopo l'ho visto al bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO – Lei deve stare un po' concentrato, Richichi, perché lo so che con le fasi temporali fa un po' di confusione, però adesso...
TESTIMONE RICHICHI – Io l'ho visto un'altra volta al bar Dodonut, è venuto là per andare a far vedere lavoro a BOLOGNINO Michele, dove doveva fare il lavoro, dopo non si sono

messi d'accordo e l'ho visto che ha preso anche un succo d'ananas, perché sono andato io a prenderlo nel bar il succo d'ananas.
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda questo particolare del succo d'ananas, intanto che bar era? Qual era il bar?
TESTIMONE RICHICHI – Il bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO – Il bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI – Sempre del figlio.
PUBBLICO MINISTERO – Il bar Dodonut. Quindi la ragione di questo incontro è sempre legata a quei lavori che lei ha detto del ferro?
TESTIMONE RICHICHI – Del ferro dell'Iren.
PUBBLICO MINISTERO – Dell'Iren che lei dice...
TESTIMONE RICHICHI – Che poi non ha fatto.

RICHICHI ha ricordato anche altre occasioni in cui vide BIANCHINI. Ha spiegato, in particolare, che nel novembre del 2012 subì una perquisizione nel corso della quale vennero trovate delle carte della impresa BIANCHINI. Le aveva lui perché una mattina, uscendo di casa, aveva trovato BIANCHINI che gli aveva detto che stava cercando Michele e, poiché non lo aveva trovato, gli aveva lasciato quelle carte chiedendogli di consegnarle a BOLOGNINO. Si trattava di due fatture, rimaste inevase, che la BIANCHINI aveva emesso nei confronti della società Edil Cutro e di un'altra impresa di Parma, per le quali BIANCHINI aveva lavorato; ovviamente BIANCHINI voleva ottenere il pagamento.
Quando eseguirono la perquisizione trovarono dunque queste due fatture. Una, quella relativa alla società Edil Cutro, era dell'importo di 20.000 euro; l'altra di 5.000 euro. BIANCHINI lasciò a BOLOGNINO le fatture perché i debitori erano imprenditori cutresi e, quindi, BOLOGNINO poteva conoscerli; lo scopo era recuperare il credito tanto che su quelle fatture c'era scritto l'appunto: "*recupero da fare ai fratelli Lerose* "

PUBBLICO MINISTERO – Non sono stati fatti. Ci dica di ulteriori circostanze in cui ha incontrato BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI – Dopo una mattina, adesso non so le date, è stato a novembre, perché dopo io il 21 novembre 2012 ho avuto la perquisizione, mi hanno trovato delle carte della ditta BIANCHINI, me le hanno trovate a casa, perché una mattina esco fuori di casa e trovo a BIANCHINI Augusto fuori di casa e mi fa: "vedi che sto chiamando a Michele, però non mi risponde, posso lasciarti queste qua a te?", ho detto, "lascia, dopo gliele do".
PUBBLICO MINISTERO – Allora, in un momento che lei colloca prima della perquisizione che ha subito.
TESTIMONE RICHICHI – Prima della perquisizione, era un po' di giorni prima perché ci sono i verbali qua.
PUBBLICO MINISTERO – Quanto prima?
TESTIMONE RICHICHI – Una settimana prima è venuto.
PUBBLICO MINISTERO – Poco prima, qualche giorno prima.
TESTIMONE RICHICHI Sì, perché il 21, il 15, il 13, adesso non so se il 18, però prima perché il 21 a casa mia...
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, cosa succede, lei stava a casa sua?

TESTIMONE RICHICHI – Sì, ero a casa, esco fuori e trovo BIANCHINI Augusto, mi fa: "vedi che sto chiamando a Michele BOLOGNINO, però non mi risponde, siccome c'ho fretta posso lasciarti questi qua da dare a Michele?"
PUBBLICO MINISTERO – Siccome c'ho fretta?
TESTIMONE RICHICHI – "Posso lasciarti questi qua per darglieli a BOLOGNINO?", gli ho detto: "lasciali", li ho presi e li ho messi in casa mia, li ho messi su un mobile.
PUBBLICO MINISTERO – E cosa le ha lasciato?
TESTIMONE RICHICHI – Aspetti, il 21 novembre fanno la perquisizione a casa mia e trovano queste due fatture di Edil Cutro, perché il signor BIANCHINI con Edil Cutro ha fatto dei lavori e l'Edil Cutro non l'aveva pagato, mi fa: "erano soldi da recuperare", da Edil Cutro a BIANCHINI. E dopo io le porto a BOLOGNINO Michele, quando ho avuto la perquisizione io queste qua le trovano a casa mia e si sono fatti una copia e me le hanno messe a posto di nuovo. Era una fattura di Edil Cutro di 20.000 euro e in più era un altro recupero da fare di 5.000 euro che BIANCHINI avanzava da uno di Parma, non so adesso il nome.
PRESIDENTE – Avanzava?
TESTIMONE RICHICHI – Da uno di Parma avanzava 5.000 euro. C'è tutto scritto.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi erano due...
TESTIMONE RICHICHI – 20.000 euro più uno di 5.000 euro da una ditta di Parma che mi sa che avanzava dei soldi.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei le prende come due cose diverse?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, una Edil Cutro e un'altra di 5.000 euro un'altra ditta, non so adesso, ce l'ho scritto sul verbale, però adesso non ce l'ho qua.
PUBBLICO MINISTERO – Va bene, ci interessa la circostanza. Una ha detto 20.000, l'altra si ricorda?
TESTIMONE RICHICHI – Di 5.000 euro era.
PUBBLICO MINISTERO – 5.000 euro.
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – E qual è stata la ragione, se gliel'ha detta, per cui BIANCHINI lascia documentazione a lei che la deve dare a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI – Perché essendo di giù quelli là di Edil Cutro, magari BOLOGNINO li conosceva, dopo non so se BOLOGNINO li ha presi questi soldi qua, non li ha presi, questo non lo so.
PUBBLICO MINISTERO – Ma che cosa vuol dire ha preso?
TESTIMONE RICHICHI – Se BOLOGNINO a quelli di giù ha portato le fatture, questo non lo so dopo cosa ha fatto. Da casa mia se le è prese.
PRESIDENTE – Mi faccia capire, BIANCHINI consegna la fattura...
TESTIMONE RICHICHI – A me.
PRESIDENTE – A BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI – A me.
PRESIDENTE – A lei perché le desse a BOLOGNINO e lo scopo era che BOLOGNINO cercasse di recuperare questi soldi dalla Edil cutro. Chi era il titolare della Edil Cutro?
TESTIMONE RICHICHI – Non lo so io chi era.
PRESIDENTE – Non lo sa.

TESTIMONE RICHICHI – C'è il timbro là Edil Cutro, non so dopo chi sono.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO – Aspettate un attimo. Un attimo solo, Presidente.
PRESIDENTE – Prego, prego.
PUBBLICO MINISTERO -
TESTIMONE RICHICHI – Dopo c'è un altro incontro.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti.
TESTIMONE RICHICHI – A Montecchio.
...

PUBBLICO MINISTERO – Senta, quando ha reso l'interrogatorio a pag.65 di quello di ottobre ha fatto anche riferimento per quanto riguarda uno dei due recuperi credito, quello da 20.600, al nome, lei oggi ha detto solo Edil Cutro, cambia poco, però...
TESTIMONE RICHICHI – L'altro non lo so chi è.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha fatto riferimento...
TESTIMONE RICHICHI – Non me lo ricordo adesso.
PRESIDENTE – Aspetti, faccia parlare.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, ha fatto riferimento recupero da fare e dargli a BOLOGNINO dei fratelli Lerose, che i fratelli Lerose che i BIANCHINI ai fratelli Lerosa aveva fatto dei lavori.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, l'ho detto prima già questo.
PRESIDENTE – Lei prima ha menzionato Edil Cutro, io non avevo capito che lei avesse fatto...
PRESIDENTE – No, il nome non l'ha detto.
TESTIMONE RICHICHI – Lerose, Lerose.
PUBBLICO MINISTERO – Lerose, i fratelli...
PRESIDENTE – Prima ha detto che non lo sapeva.
TESTIMONE RICHICHI – No, no, no, Lerose.
PUBBLICO MINISTERO – I fratelli Lerose, okay.
PRESIDENTE – Lerose conte? Nome e cognome.
TESTIMONE RICHICHI – Il nome non lo so.
PRESIDENTE – I nomi non li sa.
TESTIMONE RICHICHI – Perché sono di Cutro, non le conosco ste persone io.
PUBBLICO MINISTERO – E poi aveva detto: "ho visto che c'è scritto, c'è scritto "recupero da fare ai fratelli Lerose".
TESTIMONE RICHICHI – Lerose.
PRESIDENTE – Conferma quello che ha detto?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sì, sì, c'è scritto, qua c'è scritto Lerose.
PRESIDENTE – L'ha fatto poi questo recupero? Non lo sa.
TESTIMONE RICHICHI – Non lo so.

In quell'occasione BIANCHINI lasciò anche la documentazione relative alle SOA di cui BOLOGNINO necessitava per fare lavori in Calabria, sulla Salerno-Reggio Calabria, e per i

quali occorreva questo documento. Glielo diede, appunto, BIANCHINI consegnandolo a RICHICHI insieme alle fatture sopra indicate.

PUBBLICO MINISTERO – No, no, la volevo seguire in questo ancora argomento. C'era altra documentazione che in quell'occasione le è stata lasciata da BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – La mia assunzione c'era.
PUBBLICO MINISTERO – Rimaniamo a questo momento in cui viene BIANCHINI lì da voi, lì dove abitavate voi, non c'è BOLOGNINO e dà a lei della documentazione, oltre a quella che ci ha detto...
TESTIMONE RICHICHI – Sì, la SOA.
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, ci spieghi questa cosa.
TESTIMONE RICHICHI – So che BOLOGNINO doveva fare un lavoro giù in Calabria, un appalto grosso, serviva questa SOA, si chiama SOA. Non so come si chiama, SOA.
PRESIDENTE – Cos'è sta SOA?
TESTIMONE RICHICHI – So che BOLOGNINO Michele dice doveva fare un lavoro giù in Calabria grande e ci voleva questo documento qua per fare il lavoro, dopo non so se l'ha fatto, secondo me non ha fatto niente dopo.
PRESIDENTE – E questo documento chi glielo aveva dato?
TESTIMONE RICHICHI – Sempre lui.
PRESIDENTE – BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PRESIDENTE – Le aveva procurato questo documento?
TESTIMONE RICHICHI – Mi lascia queste fatture qua più questa SOA mi lascia. Mi lascia un blocco così più due fatture di darli a BOLOGNINO Michele.
PRESIDENTE – È stato sequestrato quando vennero a farle la perquisizione?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sul verbale ce l'ho io.
PUBBLICO MINISTERO – Sapeva questi lavori che BOLOGNINO doveva fare in Calabria che natura avevano, che tipo di lavori erano?
TESTIMONE RICHICHI – Sulle strade so che era, però dopo so che non ha fatto niente, non ha fatto né lavori e né niente.
PUBBLICO MINISTERO – Sulle strade lei ha dichiarato...
TESTIMONE RICHICHI – La parte di Reggio Calabria, Salerno, non so.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi sulle strade inteso la Salerno-Reggio Calabria?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, ma dopo non ha fatto niente.

2.5.4. Le argomentazioni difensive

La difesa si è dovuta confrontare con questo complesso compendio probatorio che ha cercato sapientemente di confutare con tutti i testimoni indotti e le corposissime prove documentali prodotte in relazione a ciascun capo di imputazione e ad ogni fatto contestato.
Ha così enucleato articolate argomentazioni, relative ad ogni specifico punto che contribuirebbe a fondare l'accusa mossa ai due imputati, sostenendo, nella sostanza che:

1) La BIANCHINI Costruzioni non è stata un'impresa a disposizione della cosca, funzionale a estendere l'operatività del sodalizio nell'ambito della ricostruzione post sisma. BIANCHINI

Augusto e BRAGA Bruna hanno sempre e solo agito nella logica imprenditoriale finalizzata esclusivamente a garantire il miglior risultato gestionale della loro impresa, disinteressandosi completamente dell'interesse (confliggente) del sodalizio che, peraltro, nemmeno conoscevano.
2) Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna (costei *a fortiori*) non si sono avvantaggiati del rapporto con il sodalizio e viceversa;
3) La consorteria indagata non ha potuto contare sulla BIANCHINI COSTRUZIONI, che non si è mai messa a disposizione di quello: non ha prestato SOA non ha condotto appalti con aziende del sodalizio (Elledue, VERTINELLI), non si è avvalsa del "recupero crediti" da parte di nessuno degli esponenti del sodalizio, non ha acquistato da loro materiali (ad esempio DILETTO);
4) Augusto BIANCHINI non ha dato disponibilità di risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio, essendosi semplicemente limitato a corrispondere a BOLOGNINO l'importo per le ore lavorate dai dipendenti, come avrebbe fatto con qualsiasi altro fornitore;
5) Augusto BIANCHINI non ha permesso a BOLOGNINO di gestire di fatto i lavori di ricostruzione post sisma conseguiti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI;

Significativi di tutto ciò sarebbero i licenziamenti di KICHICH e, soprattutto, di BELFIORE Gaetano non essendo plausibile che un soggetto, che in ipotesi d'accusa concorrerebbe con un'associazione 'ndranghetista che fa proprio capo a GRANDE ARACRI Nicolino, metta il genero di costui a fare il carpentiere in un cantiere edile, e poi lo licenzi. Ciò dimostrerebbe inequivocabilmente che Augusto BIANCHINI non era per nulla affatto a conoscenza di dinamiche criminali e che tra la BIANCHINI Costruzioni e la cosca non vi è stato alcun accordo. Nello stesso senso sarebbe emblematico il rifiuto di fare accordi con DILETTO per la fornitura del ferro, non essendo ipotizzabile che un concorrente esterno del sodalizio rifiuti di fare affari con un suo esponente di vertice facendo sfumare l'affare per pochissimi centesimi di euro per unità di misura.
Non solo. Il dibattimento ha registrato l'interessamento alla impresa di BIANCHINI di un solo esponente del sodalizio investigato, ossia di BOLOGNINO Michele. Non vi sarebbe traccia del coinvolgimento attivo di altri soggetti. Né vi sarebbe prova che altri esponenti del sodalizio siano stati interessati da questo rapporto, ovvero ne abbiano tratto benefici.

2.5.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Premono alcune preliminari considerazioni in diritto, necessarie per affrontare il giudizio.
In apertura sono state poste, in termini generali, le coordinate ermeneutiche relative al concorso esterno in associazione mafiosa, alla sua ammissibilità e alla sua struttura.
Occorre ora spostare l'attenzione al tema che qui viene specificamente in rilevo, sarebbe a dire quello concernente i tratti caratterizzanti del concorso eventuale di persone nel delitto associativo da parte di chi rivesta la figura di imprenditore e, in questa sua veste, ponga in essere una condotta (o più condotte) collocabili in una zona di contiguità ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso.

Le maggiori questioni interpretative derivano, tradizionalmente, dalla difficoltà nell'individuare il discrimine tra imprenditore vittima ed imprenditore colluso, ossia nel

definire la soglia di rilevanza penale e di punibilità di condotte astrattamente riconducibili a quest'ultimo variegato concetto, oramai di uso corrente ed utilizzato in chiave definitoria di una realtà fenomenica poliforme, fluida e, soprattutto, mutevole in quanto condizionata dalla evoluzione delle strategie e dalle dinamiche criminali delle organizzazioni mafiose.

Ed invero, l'evoluzione dei rapporti tra imprenditoria e criminalità organizzata, in ragione del tendenziale mutamento della azione di quest'ultima soprattutto in certe zone del territorio ove è maggiormente avvertita la convenienza di un avvicinamento più "morbido" all'imprenditore, visto come occasione di guadagno, rendono il tema ancor più delicato attribuendogli un rinnovato interesse di dibattito.

Le dinamiche melliflue di contiguità tra imprenditoria e organizzazioni mafiose rischiano, infatti di generare forme di complicità, di rapporti e di frequentazioni più difficilmente inquadrabili nell'alveo delle categorie criminologiche e nelle categorie penalistiche tradizionali e impongono, soprattutto alla luce di quanto richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale, una chiarezza ed un rigore interpretativo ove possibile ancor maggiore rispetto al passato.

Resta comunque valido l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "*in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche, ai fini della valutazione in sede giudiziaria dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tenere conto, con la prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza esenza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio*" (Cfr., tra le altre, Cass. 47574/16).

Occorre dunque fare il corretto uso delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche, poiché esse possono condurre l'interprete ad una inammissibile presunzione probatoria degli elementi costitutivi del reato; anche tali massime, pertanto, devono corrispondere pienamente alle specifiche e peculiari risultanze probatorie del caso concreto.

In termini generali è dato oramai comunemente accertato, sulla base degli studi e delle acquisizioni sociologiche, che l'associazione mafiosa accorda la propria protezione in maniera differenziata, a seconda del tipo di rapporto instaurato con gli imprenditori. A coloro che sono definiti subordinati è imposta una protezione passiva, nel senso che costoro sono assoggettati alla mafia attraverso un rapporto non interattivo, basato quindi sull'intimidazione o sulla pura coercizione; le attività di questi soggetti sono sottoposte al controllo dell'organizzazione criminale secondo il meccanismo della estorsione-protezione. Viceversa, gli imprenditori che vengono definiti collusi possono usufruire di un tipo di protezione attiva, stabilendo con i mafiosi un rapporto di reciproca interazione fondato, anziché sulla coercizione, su legami personali di fedeltà o su un agire associativo motivato razionalmente rispetto allo scopo.

Orbene, per gli imprenditori subordinati tale cooperazione è quasi completamente fondata sulla coercizione, sul timore di incorrere in sanzioni o punizioni, mentre per gli imprenditori collusi la cooperazione è motivata dalla prospettiva di un vantaggio economico, dalla fede nel codice dell'omertà o, infine dal fatto che in fondo è un "amico" a chiederla. Gli imprenditori collusi sono legati all'organizzazione mafiosa mediante incentivi, non solo materiali o

patrimoniali ma anche simbolici, che alimentano interazioni reciprocamente vantaggiose che, cementate da legami personali di fedeltà, consentono agli imprenditori stessi anche un buon margine di interferenza, pressione e capacità di richiesta a garanzia di difficoltà o necessità impreviste, nonché una maggiore possibilità di negoziare i termini della protezione.
In questo contesto, il pagamento del pizzo da parte dell'imprenditore subordinato, pur se moralmente deprecabile in quanto implicante un'accettazione del potere mafioso, resta giuridicamente una forma di soggezione non punibile, trattandosi di una condotta che racchiude l'esigenza della vittima di non entrare in conflitto con l'organizzazione mafiosa in una logica, *de damno vitando*. Il lucro cessante, nell'ipotesi assoluta di semplice pagamento della richiesta estorsiva viene accettato a fronte del primario "servizio" di protezione oppure, ancor più semplicemente, di astensione dal conflitto da parte del sodalizio mafioso: si tratta della antica garanzia di cui si è storicamente nutrita la mafia.
Resta ovviamente necessario che l'imprenditore non compia alcun atto di favoreggiamento personale nei confronti di uno o più associati o di agevolazione esterna al sodalizio.

A tale proposito, nel delineare il *discrimen* tra imprenditore vittima e imprenditore concorrente esterno, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve ritenersi "imprenditore colluso" ovvero concorrente esterno colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della *affectio societatis*, è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; "imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Cass. n. 30133/18; Cass. n. 30346/13; Cass. n. 30534/2010; Cass. n. 39042/2008; Cass. n. 46552/2005). In verità, la giurisprudenza riferisce la nozione di imprenditore "colluso" anche a colui che risulta a tutti gli effetti partecipe del sodalizio anziché mero concorrente esterno. Resta dunque imprescindibile la valutazione, saldamente ancorata alla rigorosa disamina del compendio probatorio (o indiziario ex art. 273 c.p.p.), della fattispecie concreta in relazione al fatto tipico, valutazione del tutto decisiva sul terreno della qualificazione dello stesso fatto quale partecipazione all'associazione di stampo mafioso o concorso esterno in essa. Una volta provato il rapporto sinallagmatico di cointeressenza con il sodalizio mafioso, la condotta dell'imprenditore colluso sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, n. 47574/2016) che hanno assunto oramai valore di orientamento cogente. Si è già visto, in proposito (cfr. Cap. XIII e in apertura), che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Assume, invece, il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale

e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748/2005; Cass. 1470/2007; Cass. 48676/14; Cass. 27394/2017). In questa prospettiva, la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, sicché deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'*extraneus*, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (cfr. Cass. 34147/2015).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è possibile procedere alla valutazione della penale della responsabilità penale degli imputati per il reato di concorso esterno a loro contestato.
Anticipando sin d'ora gli esiti del giudizio, ritiene il Tribunale che le prove acquisite un dibattimento abbiano fornito, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del solo BIANCHINI Augusto per il reato a lui ascritto, del quale è stata restituita la dimostrazione della sua figura di imprenditore colluso, nella sua "accezione minima", sarebbe a dire di imprenditore concorrente esterno nel delitto associativo, non certo quella di imprenditore colluso, in quanto partecipe a tutti gli effetti del sodalizio stesso
Non altrettanto può dirsi per l'imputata BRAGA Bruna, permanendo nel Collegio il ragionevole dubbio che essa non abbia volto contribuire con la sua condotta – pur dimostrata nella sua materialità – all' agevolazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Il rapporto tra BIANCHINI e gli esponenti del sodalizio criminale è risalente, ed affonda le sue radici quanto meno al 2006 in ragione dei rapporti professionali instaurati con GIGLIO Giuseppe.
Ed invero, parallelamente alla normale collaborazione esistente tra due imprenditori operanti nello stesso settore economico, o quanto meno in settori complementari, le prove hanno dimostrato come essi collaborassero in quello che era il settore di azione elettivo di GIGLIO, certamente non sconosciuto a BIANCHINI Augusto: quello della falsa fatturazione.

L'analisi delle schede contabili e delle fatturazioni ha permesso di appurare che la GIGLIO è stata, soprattutto, un fornitore della BIANCHINI nei confronti della quale aveva emesso fatture per oltre 3,1 milioni di euro. Anche la VI.MO.TER, altra società riferibile a GIGLIO, aveva emesso fatture nei confronti della BIANCHINI, per circa 200.000 euro, così come la COMIT per oltre 500.000 euro (dal 2006 al 2010). Analogo accertamento è stato effettuato anche nei confronti della SICE s.r.l. nel doppio ruolo di fornitore (dal 2007 al 2011), per oltre 600.000 euro, e cliente (nel 2011), per oltre 150.000 euro. La TRASMOTER utilizzata per il pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO Michele, risulta essere un fornitore, nel 2012, per circa 65.000 euro (fatture nr. 91 del 1.8.2012 e 119 del 31.10.2012, rispettivamente di 38.732,10 e 26.983,36 euro; cfr. capo 92). L'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti è certificato dal controllo dell'agenzia Delle Entrate (P.V.C. redatto l'8.9.2014; cfr. produzioni indicate). L'Agenzia delle Entrate aveva focalizzato il controllo in relazione al rapporto commerciale (a partire dall'anno 2007) che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva avuto con

ditte già oggetto di ulteriori verifiche fiscali e, in particolare, quelle riconducibili a GIGLIO Giuseppe:
- la I.N.T. (riconducibile formalmente a CURCIO Giuseppe cioè il suocero di GIGLIO Giuseppe, ma di fatto gestita da GIGLIO e da PELAGGI Paolo, cfr. Cap. VIII, capi 96 e ss).
- la S.I.C.E., impresa formalmente riconducibile a CURCIO Domenico, figlio di Giuseppe, cognato di GIGLIO, risultata di fatto gestita proprio dai fratelli GIGLIO, Giuseppe e Giulio, e coinvolta nel giro di false fatture di cui ai capi 96 e ss nonché nella bancarotta fraudolenta di cui al 104 (cfr. cap. IX);
- la COMIT, impresa formalmente riconducibile a Pagliuso Francesco, di fatto gestita, anche questa, da GIGLIO Giuseppe ed emersa negli accertamenti effettuati a Lugano, dove era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE, la cartiera intracomunitaria che PELAGGI, GIGLIO, RIILLO avevano costituito a Lugano e che serviva a chiudere le transazioni, delle frodi carosello (cfr. Cap. VIII capi 96 e ss). In quei conti transitava denaro proveniente proprio dalla COMIT.
Per quanto attiene la verifica che ha riguardato la BIANCHINI COSTRUZIONI, l'Agenzia delle Entrate, in relazione al rapporto avuto con la S.I.C.E., aveva rilevato, per gli anni di imposta 2007-2008, ai fini IRES, un'indebita deduzione di costi riconducibili a fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 402.000 euro. Così anche per la COMIT, che per l'anno di imposta 2007 aveva effettuato analogo accertamento per circa 332.000 euro. A questo si aggiunge la contestazione ai fini dell'Iva, avendo la BIANCHINI annotato tra gli acquisti queste fatture.

Ma il rapporto così instaurato si arricchisce di ulteriori elementi che valgono a qualificare la relazione intercorsa con GIGLIO in termini di assoluta stabilità, anche nell'ambito di una reale collaborazione nel settore di competenza e, soprattutto, connotata dalla assenza di scrupoli nell'ottica della costante ricerca di reciproci vantaggi legati non solo al vantaggio ottenibile in termini fiscali ma anche legato alla possibilità di appianare attraverso la stessa i più svariati rapporti economici.
Sotto questo profilo è eloquente la vicenda relativa alla "tomba di famiglia" presso il cimitero di San Felice sul Panaro, compensata con le fatturazioni effettuate con la COMIT S.r.l.
La questione era già dal P.V.C., redatto dall'Agenzia delle Entrate l'8.09.2014 (cfr. pag. 43 e ss). La BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. aveva un rapporto di credito con il comune di San Felice sul Panaro e contestualmente era debitrice con la COMIT S.r.l., per la fornitura di materiale e noleggi di mezzi. BIANCHINI Augusto era debitore, a titolo personale, verso il citato comune della somma di 40.852,80 euro, per la concessione della tomba di famiglia. A fronte di tale debito si era accordato con il Comune affinché il debito personale fosse compensato interamente con il credito che la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. vantava verso il comune medesimo. L'accordo era stato protocollato in data 12.03.2009 dal comune di San Felice sul Panaro, al numero 2950. Al contempo, BIANCHINI Augusto non aveva ripagato la BIANCHINI COSTRUZIONI del credito di cui si era spogliata, ma si era impegnato a pagare la COMIT S.r.l., ed in particolare la fattura nr. 266, emessa il 31.12.2007, per un nolo di bilici di 912 ore che però non era mai stata pagata perché la società creditrice non aveva richiesto il pagamento. La fattura era considerata dai funzionari oggettivamente falsa. Sul punto, ha riferito, nel corso dell'udienza del 30.3.2017 il teste ALIANO Salvatore,

funzionario della Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito il controllo fiscale a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l confermando quanto ora indicato.

Altrettanto significativa la scrittura privata del 18.3.2010 tra la GIGLIO S.r.l. e la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., con la quale quest'ultima riconosce un debito di 466.256,41 euro, per l'acquisto ed il trasporto di materiali inerti e nolo autocarri, come da specifiche fatturazioni emesse tra il 2008 ed il 2009. Detta scrittura oltre a dimostrare la stabilità del rapporto di collaborazione effettivo nel comune settore di competenza, fornisce un importante riscontro ad alcune telefonate captate nel corso delle indagini. Il riferimento va, in particolare, alla telefonata registrata al prog. n. 4826, RIT 110/2011 (ascoltata nel corso dell'udienza del 28.3.2017), nel corso della quale emerge come BIANCHINI fosse debitore di GIGLIO, ragione per cui una parte del debito poteva essere saldata attraverso la fornitura di stabilizzato per il cantiere di Sorbolo. Che BIANCHINI abbia lavorato in quel cantiere, fornendo materiali, è dato incontestato così come peraltro emergente da altre telefonate e dal fatto che, come riferito dal Maresciallo D'Agostino, BIANCHINI si era insinuato nel passivo della SORBOLO COSTRUZIONI, vantando un credito nei confronti di questa società di circa 10.000 euro.
Il fatto, tuttavia, assume un significato che trascende il dato immediatamente evincibile dallo stesso, alla luce della valenza assunta dal cosiddetto affare Sorbolo nell'ambito dell'operatività del sodalizio emiliano e dei suoi rapporti con quello cutrese (cfr. Cap. VIII). E' stato infatti accertato come il cantiere di Sorbolo fosse un vero e proprio "cantiere mafioso". Esso rappresenta l'investimento immobiliare più complesso realizzato dal gruppo criminale, impiegando denaro proveniente dallo stesso GRANDE ARACRI sotto la regia di CAPPA e GIGLIO. In esso hanno lavorato soggetti legati alle cosche emiliane e calabresi. Pare evidente che GIGLIO, nell'autorizzare FALBO a prendere materiali dalla BIANCHINI certifichi l'affidabilità di un imprenditore che, seppur estraneo alla associazione, poteva essere fattivamente coinvolto nell'attività di un cantiere in cui non poteva essere consentita la partecipazione a soggetti estranei, inaffidabili.

Il debito contratto da BIANCHINI nei confronti di GIGLIO, per quanto segnato da vicende giudiziarie di natura civilistica, non interrompe, dunque la proficua collaborazione tra i due. Anzi l'affidabilità dimostrata, negli anni, da BIANCHINI con il quale GIGLIO ha instaurato rapporti di collaborazione lecita ma anche, e soprattutto, illecita nel settore elettivo della falsa fatturazione, fornisce la stura ad un comprovato interessamento del sodalizio per una possibile collaborazione con l'imprenditore.
La BIANCHINI Costruzioni, un'impresa importante del territorio modenese nel settore dell'edilizia – settore strategico nelle attività imprenditoriali congeniali al sodalizio – rappresenta un importante occasione di possibile arricchimento e di espansione, soprattutto per ottenere lavori non altrimenti ottenibili, posto che la BIANCHINI COSTRUZIONI disponeva di tutte le certificazioni SOA oltre che di mezzi e competenze professionali di cui le imprese dei singoli imprenditori mafiosi non potevano disporre.
E' così che GIGLIO, evidentemente conscio dell'inclinazione dimostrata da BIANCHINI a collaborare, senza scrupoli, nella logica del profitto imprenditoriale riferisce a Prospero

Mauro (imprenditore titolare di cave estrattive contiguo al sodalizio) di avere parlato con la BIANCHINI COSTRUZIONI, *CHE HA TUTTE LE CATEGORIE ILLIMITATE*, facendo intendere che potrà ottenere da questa impresa le SOA che mancano per ottenere un lavoro di cui stanno parlando (prog. n. 5155. RIT 110/2011, direttamente ascoltata dal Collegio).

In questo progressivo sviluppo dell'interesse del sodalizio per l'impresa BIANCHINI si registrano anche i contatti con VERTINELLI Palmo. La sera del 21 luglio del 2011 viene intercettata la telefonata n. 16470 RIT 110/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo racconta a GIGLIO Giuseppe di aver ultimato un'opera da 100.000 euro, ma che sta partecipando anche ad una gara per diversi milioni di euro in località Papanice e per la quale erano rimaste in lizza quattro imprese. VERTINELLI riferisce anche di aver vinto una gara da seicentomila euro in provincia di Mantova e di essere stato contattato da BIANCHINI, il quale si era offerto di eseguire materialmente il lavoro.
La risposta fornita da GIGLIO è oltremodo eloquente, lasciando intendere che dovrebbe darglieli, addirittura preferendo altro imprenditore legato da più stretti legami (Mimmo) *"Perché BIANCHINI è proprio un appoggio, considerando che ha tre ingegneri e tiene parecchie cose che potrebbero fare comodo, mi segui?*
Ecco, quindi, che emerge, forte, potente, l'interesse del sodalizio per una impresa, la BIANCHINI, che non solo può garantire lavori altrimenti non materialmente realizzabili ma anche un importante appoggio tecnico e strumentale di cui avvalersi per il futuro, tra cui appunto, anche le SOA:

GIGLIO: E ce li facciamo io e te i lavori, dai.
VERTINELLI: Ma veramente Pi', vedi che devo fare un lavoro grosso, adesso, una gara
GIGLIO: Eh!
VERTINELLI: Sono quelli di Papanice. Tutto movimento terra è. Poi abbiamo fatto i sondaggi abbiamo fatto, tutto, hai capito?
GIGLIO: È un bel lavoro?
VERTINELLI: 10 milioni di movimento terra, le vasche gli devo fare
GIGLIO: È un bel lavoro insomma, eh!
VERTINELLI: Eh, e ora lo stiamo facendo, vediamo come va a finire, hai capito?
GIGLIO: Eh ma poi secondo me ce ne sono parecchie (inc.) secondo me, eh!
VERTINELLI: Eh, Mazzei, no, siamo i più forti, prima è Mazzei, perché ha messo uno studio di Milano, che noi conosciamo già, un'idraulica, hai capito? E un'altra di Milano l'abbiamo
messa noi eh! È una partita a calcio tra Milan e Juve, hai capito?
GIGLIO: Tutti e due la strada di Milano avete preso!
VERTINELLI: Eeeh, speriamo.
GIGLIO: E (inc.) non c'è Palmo?
VERTINELLI: No, non c'è non c'è, noo, il 4 facciamo questa gara, poi vediamo, come va a finire Pe'.
GIGLIO: Ma com'è che è una gara di miglioramento ooo
VERTINELLI: Bravo, bravo, a progetti. Però io, fino, fino ad oggi, non ho visto nessuno che fa, sondaggi, cose, hai capito, per vedere il terreno com'è, come non è.

GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Mh, ora ci andiamo là stamattino, ora vediamo, hai capito.
GIGLIO: Ma speriamo che la prendi.
VERTINELLI: Eh se la prendiamo è una bella cosa, se non la prendiamo ce ne freghiamo, ohi Pi, altrimenti (inc.) il 30, hai capito?
GIGLIO: E intanto che devi fare, ehi Palmo, è rischio suo eh!
VERTINELLI: E no, questo rischio (inc.). Eh, volevo chiamare, me l'ha detto mio fratello, quel lavoro che hai (inc.) coso
GIGLIO: A chi?
VERTINELLI: A Mantova, eee.., (inc.) come si chiama là? BIANCHINI.
GIGLIO: BIANCHINI, ti ha chiamato?
VERTINELLI: Eh, la vuole lui, hai capito?
GIGLIO: E qual è questo lavoro che avete a Mantova, non è che lo so io.
VERTINELLI: 200.00 euro li vende, in un fiume!
GIGLIO: Eh.
VERTINELLI: (inc.) veramente a Franco l'ha chiamato, il numero ce l'ha dato, comunque a lui ha chiamato, capito?
GIGLIO: E va boh, non ce l'aveva il numero di Pino?
VERTINELLI: E secondo me l'aveva, eh!
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Glielo devo dare, che devo fare?
GIGLIO: Ohi Palmo, e non lo so, vedi tu, che ti devo dire io.
VERTINELLI: Va beh, lui è una persona seria, no?! Io non ce la faccio, quello è sicuro.
GIGLIO: E dagliela scusa, perché non gliela dai?
VERTINELLI: Eh, là io dare gliela posso dare, pure, hai capito Pino, però me l'ha chiesto pure Mimmo là, che è amico mio.
GIGLIO: Cazzarola.
VERTINELLI: Mi segui?
GIGLIO: Questo ti devi regolare tu.
VERTINELLI: Però BIANCHINI se la merita, perché lui. , passano i favori a BIANCHINI, hai capito il discorso qual è, no?! Però dopo, no è che può fare lui un poco, e dopo.., puntuale sui lavori, tutti lui li vuol fare, ma tutti dobbiamo lavorare o no! eh!
GIGLIO: Ohi Pe', lo sai che è così.
VERTINELLI: E un po' per uno, no, tutti dobbiamo lavorare, che cazzo facciamo.
GIGLIO: Lo sai che è, che con BIANCHINI, Palmo..
VERTINELLI: Mh.
GIGLIO: è un appoggio BIANCHINI.
VERTINELLI: E questo voglio dire io
GIGLIO: è un appoggio perché, tieni presente che BIANCHINI ha tre ingegneri all'interno dei suoi, tiene iscrizioni illimitate, tiene..
VERTINELLI: Bravo
GIGLIO: tiene parecchie cose che potrebbero fare comodo, mi segui?
VERTINELLI: È logico, ma queste cose le sa Mimmo, no! E ma sono senza lavoro, .. però, non è che se tu.., vai là, bussi ogni minuto, e chiedi favori, poi che vedi che lavora, e

tu .. hai capito .. non va bene, no, eh! Hai capito, adesso che salgo, poi ne parliamo, vediamo come fare. Hai capito?
GIGLIO: Ma perché, lui va lì anche e bussa per chiedere favori da BIANCHINI?
VERTINELLI: Eh! Là, hai capito?
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Quindi (inc.) è giusto che tutti devono lavorare, è giusto che per dire, lui è vicino secondo me da dove m'ha chiamato,
GIGLIO: dov'è che è?
VERTINELLI: nella zona di Mantova è Pi'. (inc.) nemmeno lo so io dov'è hai capito?
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Si vede che a lui gli interessa, perché è vicino,
GIGLIO: E avrà i sui motivi.
VERTINELLI: E bravo, è questo voglio dire, no?!
GIGLIO: Vuoi che lo senta a BIANCHINI domani mattina?
VERTINELLI: E parlane no, poi tanto quando (inc.) poi ne parliamo, vediamo quello che possiamo fare, capito? A me mio fratello me l'ha detto, io ho chiamato da BIANCHINI, perché il
lavoro a me interessa, m'ha detto, e ora saliamo e ne parliamo, gli ho detto.
GIGLIO: E va bene dai.

In effetti, a partire dal settembre del 2011 le intercettazioni telefoniche hanno dimostrato il concreto interessamento del sodalizio emiliano ai lavori di costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI).
Come già visto altrove (cfr. capi 90 e 92), l'appalto era stato vinto dalla ditta ELLE DUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme dei fratelli Longo, personaggi legati agli ambienti della criminalità organizzata lametina, in particolare alla cosca Iannazzo-Giampà. Allorquando si è trattato il capo 90 si è detto di come questo appalto avesse coinvolto anche altri soggetti della cosa. Oltre all'interessamento di FLORO VITO Gianni (prog. 23506 TIT 110/11) CAPPA e BLASCO (prog. 27541 RIT 110/11), era stato registrato anche il coinvolgimento della SICE (che aveva partecipato alla gara) nonché della SECAV, formalmente intestata a OPPIDO Raffaele ma riconducibile ai fratelli VERTINELLI: ciò a dimostrazione di come si trattasse di un affare importante che, come tale, coinvolgeva il sodalizio.
Il rapporto di collaborazione tra GIGLIO e i fratelli Longo si protrae oltre. Il primo dicembre del 2011 viene registrata la telefonata n. 29714, RIT 110/2011, in cui Longo Gennaro propone a GIGLIO un nuovo lavoro a Macerata, per il quale serve un OG3 quinta categoria, una SOA particolare. GIGLIO propone proprio la BIANCHINI e di mettere lui a capofila:

LONGO: E poi c'è un'altra gara da fare insieme, in ATI, ci serve un OG3 alla quinta.
GIGLIO: Si.
LONGO: Un OG3 alla quinta, da fare insieme a Macerata, mi sembra che è questa gara.
GIGLIO: Tu ce l'hai l'OG3 alla quinta?
LONGO: No, alla quinta no io, alla terza ce l'ho io.
GIGLIO: E va bene gliela facciamo fare a BIANCHINI.
LONGO: Mh.

GIGLIO: E mettiamo a BIANCHINI magari, mi segui, e capo filo mettiamo a te.
LONGO: Sì.
GIGLIO: Eh?
LONGO: Poi sabato ti porto le carte, eh!
GIGLIO: E va bene.
LONGO: Così parliamo.
GIGLIO: Ok.
LONGO: Sabato mattina per che ore ci sei tu dentro all'ufficio?

La strategia appena illustrata conduce a sviluppi concreti tanto che LONGO Gennaro, durante il dialogo captato il 3.12.2011, afferma di dover recapitare documentazione alla BIANCHINI per il tramite di GIGLIO (prog. 29888, RIT 110/11):

LONGO: Ok, si. Io te la giro dopo la mail così..
GIGLIO. Me la giri, che quando sono là io ti chiamo e ti faccio mettere direttamente in contatto, mi segui?
LONGO: Perfetto.
GIGLIO: Così ti faccio parlare poi, mi segui, vi scambiate i numeri, qualsiasi cosa che ti serve la mando direttamente là e gli mando la mail là. Poi me la giri a me che la giro..
LONGO: E pure per quanto, sì, per questo qua siamo a posto, poi per quanto riguarda l'ATI, no?!
GIGLIO: Sì.
LONGO: Che dobbiamo fare con la ditta, com'è che si chiama quella ditta tua là?
GIGLIO: BIANCHINI.
LONGO: Eh, BIANCHINI.
GIGLIO: Sì.
LONGO: Io ho certi documenti che ti volevo portare per passarli a lei.
GIGLIO: E glieli passiamo, come no.
LONGO. Te li porto lunedì allora la sera.
GIGLIO: Te li porti dietro, si che me li dai sì.
LONGO: Va bene dai, allora
GIGLIO: No perché adesso ha trovato pure lo comunque un OG3, un OG1 tutti in quinta sono.
LONGO: Allora questa qua, questa di Macerata sarebbe un passaggio ferroviario, quindi mi serve un OG3 alla quarta pure, con la nostra che abbiamo
GIGLIO: Lui le ha tutte illimitate quasi eh.
LONGO: E allora..
GIGLIO: Ne ha iscrizioni, ti può dare una mano, tiene tutte le iscrizioni quasi
LONGO: A posto, a posto, lunedì ti porto tutto quanto, io ti do tut-

to quanto dentro una cartella, in modo tale che tu li passi a lui
GIGLIO: Va benissimo.
LONGO: Ti chiamo prima di partire lunedì, ok?
GIGLIO: Ok, va bene, d'accordo.
LONGO: Ci sentiamo Pino.
GIGLIO: Grazie, ciao, ciao.
LONGO: Ciao, ciao Pino.
GIGLIO: Ciao.

Pare dunque oltremodo evidente come nel corso degli anni il rapporto fiduciario creatosi tra BIANCHINI e GIGLIO, che ben aveva capito le potenzialità della collaborazione con l'imprenditore modenese, si sviluppa e si rafforza a tal punto da divenire oggetto dell'interesse di altri importanti esponenti del sodalizio, in specie coloro che con BIANCHINI potevano fare concreti affari. Emblematica la conversazione sopra indicata tra GIGLIO e VERTINELLI, che fornisce la plastica rappresentazione di una sinergia, già ben delineata, e che si stava concretamente sviluppando in vista dell'ampliamento delle occasioni di lavoro soprattutto negli appalti pubblici, che rappresentavano il terreno operativo di elezione per l'impresa BIANCHINI e rispetto al quale il sodalizio stava rivolgendo il suo interesse anche al di fuori dei confini del territorio emiliano.
La cristallizzazione di una questa sinergia, oramai radicata e consacrata dal tempo, è rinvenibile nella conversazione captata al n. 24231 RIT 110/2011 nel corso della quale GIGLIO e BIANCHINI accennano alla crisi del loro settore e parlano anche di un possibile lavoro che potrebbe essere eseguito presso una salina; GIGLIO - con espressione oltremodo eloquente seguita da frasi quanto mai criptiche - gli dice che il responsabile di quella salina è un calabrese, per cui chiede se deve fissargli un appuntamento. BIANCHINI risponde affermativamente perché si tratta di un momento di crisi ed unire le forze può essere vantaggioso:

Augusto - Ma è una cosa che, guarda, è una cosa che...
Giuseppe - (inc. voci sovrapposte).
Augusto - E non girar soldi mette in ginocchio tutti, eh.
Giuseppe - Eh... lo so. Ma secondo me...
Augusto - (inc. voci sovrapposte) Mette in ginocchio tutti, non c'è niente da fare.
Giuseppe - Ma speriamo che...
Augusto - (inc. voci sovrapposte).
Giuseppe - Dimmi.
Augusto - Proviamo a tener duro, ma..
Giuseppe - Ah, sicuramente.
Augusto - (inc. voci sovrapposte).
Giuseppe - Ascolta, BIANCHINI, eh... io ho un carissimo amico là, nella salina, no?
Augusto - Sì.
Giuseppe - Non lo sapevo neanche, perché è di giù, è un calabrese
Augusto - (Ride).
Giuseppe - (Ride).

Augusto - Sei terribile.
Giuseppe - Vuoi che... fissiamo... è un responsabile, vuoi che fissiamo un appuntamento e...
Augusto - Ma Dio bono! Guarda, io ti dico, quella vicenda lì... eh... Io ho le mie. . diciamo, i miei lavori sono un tipo e cerco uno per fare gli altri lavori. A suo tempo ho individuato te, sono partito con te e non mi fermo per nessun motivo. Quindi se loro mi dicono che la vicenda è avere il permesso della cava e io fino a prova .
Giuseppe - (inc. voci sovrapposte).
Augusto - ... fino a prova contraria ci credo, no? Ma se possiamo unire le forze, lavorare su due fronti, guarda che va non bene, benissimo, eh.
Giuseppe - Eh, ma io dicevo non solo per quel lavoro, capisci cosa ti voglio dire?
Augusto - In generale.
Giuseppe - Quando ci sono... In generale, bravo. Oltre a curarci quel lavoro, magari che vediamo di... perché magari, oh, se è stato promesso a te, lì magari non ci piove. Però per altre situazioni magari che loro hanno e...
Augusto - Ma scherzi! Ma scherzi!
Giuseppe - Possiamo magari - capito? - una sera magari mangiare qualcosina insieme o prendere un caffè...
Augusto - (inc. voci sovrapposte). Ma scherzi! Ma possiamo andare a trovarlo se è giù a Roma, cioè, voglio dire...
Giuseppe - Cioè...
Augusto - ... i... i... in questo momento unire seriamente le forze, fa solo bene.
Giuseppe - Eh, no, perché lui è giù a Roma, però mi ha detto, cioè: "O vieni tu, o salgo io" perché...
Augusto - Eh, allora noi ci prendiamo, Giuseppe, un giorno di ferie. Senti mo' cosa facciamo: andiamo giù a Roma, andiamo a pranzo insieme. Beh, ma scherzi!
Giuseppe - Va bene, dai.
Augusto - No, no, no, vai... gua... guarda, quando si tratta di far le cose fatte bene, pulite, serie, io ci
son sempre.
Giuseppe - Va benissimo. E io lo sento allora e poi ti faccio sapere, perché in settimana prossima sicuramente e... se tu mi dai un giorno, noi possiamo andarci.
Augusto - Ma perbacco. Ma perbacco.
Giuseppe - Eh?
Augusto - Eh... quello lì siamo a posto. Quando tu oggi hai visto il tuo amico, io domani arrivo giù e ti spiego tutto.
Giuseppe - Va bene, d'accordo.
Augusto - Ciao Giuseppe.
Giuseppe - Ciao, ciao, ciao, ciao.

Sulla base di tale premesse, la sinergia tra BANCHINI e gli esponenti del sodalizio criminale e, in definitiva, per il tramite di costoro, con il sodalizio medesimo, era destinata ad esplodere in tutta la sua portata, con risvolti potenzialmente devastanti se non tempestivamente bloccati da due fattori esterni: lo scandalo dell'amianto che aveva messo sotto i riflettori dell'Autorità Giudiziaria le imprese di BIANCHINI

consigliandogli di allentare i rapporti con BOLOGNINO e il sodalizio, e le indagini in corso per l'indagine *AEMILIA* che avrebbero portato alla cattura dei protagonisti di questo *pactum sceleris*.

La svolta propulsiva della collaborazione di BIANCHINI con il sodalizio è rappresentata dalle vicende oggetto del capo 53, che si snodano nell'arco temporale compreso tra il novembre 2011 e il febbraio 2012. I fatti sono noti e sviscerati nella apposita sede. Ciò che qui interessa è rimarcare come le prove assunte hanno dimostrato che BIANCHINI Augusto, allorquando si era trovato a doversi districare tra le pretese avanzate nei suoi confronti da parte del suo creditore SODA, a sua volta pressato da BLASCO e VALERIO che reclamavano il pagamento delle loro spettanze per il noleggio dei ponteggi, ed erano quindi in attesa che BIANCHINI pagasse SODA si era rivolto a BOLOGNINO per ottenere da lui il necessario appoggio nei confronti di questi soggetti calabresi.
Ma il dato rilevante è che BIANCHINI si era rivoto a BOLOGNINO nella piena consapevolezza della caratura criminale di costui. Su questo specifico aspetto entrambi i collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio, sono assolutamente convergenti tra loro, sebbene non lo siano nell'enucleare i fatti, sia pur con la precisazione che anche GIGLIO, certamente impreciso rispetto a VALERIO, ha indicato il senso di una vicenda complessissima nei suoi sviluppi (cfr. Cap. VII capo 53). Il riscontro a questa univoca affermazione dei due collaboratori di giustizia lo si ritrova proprio nella profonda e radicata collaborazione che BIANCHINI aveva condotto da anni con GIGLIO, e che aveva condotto ad espandere gli orizzonti della collaborazione anche con altri esponenti del sodalizio, primi fra tutti, come visto, i fratelli VERTINELLI che, condividendo la prospettiva di GIGLIO, vedevano nella impresa di BIANCHINI un solido appoggio sia dal punto di vista tecnico che di apparato strumentale.
Dall'altra parte BIANCHINI sapeva che solo "unendo le forze" con gli "imprenditori calabresi" poteva sperare di fare fronte al periodo di crisi economica che stava vivendo il settore dell'edilizia. La forza evocativa della intercettazione poco sopra richiamata, inserita nel contesto dei rapporti così come ricostruiti, non lascia spazio a dubbi.
Risulta in tal modo confermata e riscontrata la piena consapevolezza da parte di BIANCHINI di rapportarsi con soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, ivi compreso BOLOGNINO Michele al quale egli si rivolge per ottenere appoggio nei confronti di SODA, BLASCO e VALERIO, forte del suo spessore criminale.
Ciò nonostante, egli ha perseverato nella sua "scelta imprenditoriale" mosso dalla logica del "profitto ad ogni costo" quand'anche frutto di condotte illecite. In tale prospettiva si comprende il rimprovero che nel dicembre del 2012 la moglie BRAGA Bruna, mossa da un'evidente revisione critica del proprio operato, muove al marito nella ormai nota conversazione (prog. n. 1050 RIT 2571/12), in cui si duole del fatto che per risparmiare pochi euro erano stati presi accordi con BOLOGNINO che rischiavano di essere scoperti dalle indagini in corso per l'amianto *(E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei*

deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..). Il riferimento qui va agli operai assunti presso i cantieri della BIANCHINI ed inviati da BOLOGNINO, ma il senso della conversazione non cambia e va a riscontrare, quasi a chiusura del cerchio, la prova della piena consapevolezza di entrambi i coniugi dello spessore criminale di BOLOGNINO. Per vero, la consapevolezza di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna è evincibile anche dalla conversazione del 24 novembre del 2012 (prog. 772, RIT 2571/2012), in cui BRAGA Bruna dice al marito che *"la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi"* e BIANCHINI è costretto ad ammettere: *"Noi dobbiamo valutare quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene"* e BRAGA Bruna retrodata ancora di più quest'illecita attività dicendo: *"Allora, andiamo indietro un po' di più. Poi, quando è iniziata la crisi.. che abbiamo voluto a tutti i costi ..fare delle cose che non erano limpide, le abbiamo volute fare perché erovamo un po'..."*. Il riferimento qui è alle false fatture organizzate con GIGLIO, che risalgono, come visto, proprio al 2007.

In conclusione, risulta definitivamente dimostrato, alla luce dell'univoco quadro probatorio acquisito, confermato anche dai dialoghi intercorsi tra i due imputati, che BIANCHINI Augusto - così come BRAGA Bruna - ha agito nella piena consapevolezza della caratura criminale dei soggetti con i quali si rapportava in affari, ivi compreso BOLOGNINO Michele al quale si era rivolto per ottenere protezione e con il quale, come vedremo, stava per intensificare la sua collaborazione illecita. Anche per questo verso, dunque, le dichiarazioni che i collaboratori di giustizia VALERIO e GIGLIO hanno reso in ordine alla consapevolezza di BIANCHINI di rivolgersi ad un esponente di una associazione criminale 'ndranghetista trovano solido riscontro.

A proposto della consapevolezza della caratura criminale di BOLOGNINO Michele, va evidenziato - *ad abundantiam* e a completamento di quanto già indicato negli altri capi di imputazione - che essa è indiscutibile anche alla luce di altri elementi di valutazione acquisiti in dibattimento, perfettamente aderenti al quadro ora delineato sia pure collocabili temporalmente in un periodo successivo, ossia quello in cui si è sviluppata la collaborazione per i lavori di ricostruzione dopo il sisma. Valgano, innanzitutto, le dichiarazioni rese dall'ingegnere CARUSO Giuseppe, stretto collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Come già visto (cfr. capo 90), infatti, costui ha spiegato di aver conosciuto entrambi i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, nelle settimane immediatamente seguenti al sisma del maggio 2012, perché si erano recati presso la ditta BIANCHINI, per acquisire dei computi metrici sui lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia, poi effettivamente affidato a BOLOGNINO Michele. Egli, in particolare, ha riferito di aver effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che questi era gravato da reati di tipo mafioso, tanto da averne informato immediatamente lo stesso BIANCHINI Augusto che, tuttavia, non accepì nulla, per niente turbato, sintomo di una pregressa conoscenza della stessa.

Non solo.

Lo stesso BOLOGNINO Michele, all'udienza del 13.12.2016, ha dichiarato di non essere stato assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI proprio perché BIANCHINI Augusto aveva fatto ricerche sul suo conto, scoprendo che aveva precedenti penali: "*BOLOGNINO M. - . ...omissis...* E il lavoro di BIANCHINI che ho fatto io, ci sono andato a rimettere. Non ci ho guadagnato niente. A operaio prendevo 23 ore l'ora. A conti tirati, pagando contributi, pagando tutto... perché non è che ho pagato io, li ha pagati BIANCHINI, agli operai e tutte queste cose qua. Non mi rima... E ci sono le telefonate che dimostrano che io mi arrabbio, che non volevo più lavorare, perché l'utile non era più... non c'era più un utile. E dicono: la 'ndrangheta si è inserita .. Ma cosa la 'ndrangheta? Io personalmente mi sono... *Quando io a BIANCHINI ho chiesto: Signor BIANCHINI, mi può assumere, anche a me? BIANCHINI ha controllato il computer e mi ha detto. Michele, ma c'hai... Sì, io stesso ho detto a* BIANCHINI: Signor BIANCHINI, c'ho precedenti: ma lei veda, c'ho precedenti dal 1993. Io sono uscito dal carcere nel 2004 e non ho avuto più a che fare con nessuno. Presidente, perché io mi sono ritirato e volevo fare la vita mia tranquilla. Io dal 1993... erano i vecchi precedenti... ".
Il concetto è stato ribadito da RICHICHI Giuseppe nel corso dell'udienza dell'8.8.2017: TESTIMONE RICHICHI - Gli dava il lavoro, passava il lavoro perché BOLOGNINO non poteva essere assunto. ; PUBBLICO MINISTERO - Non poteva essere assunto, perché?; TESTIMONE RICHICHI - Perché lui aveva la condotta sporca. C'aveva dei precedenti, quella roba lì. Il signor BIANCHINI per non fare figurare a lui, ha fatto figurare Lauro".

In questo granitico quadro probatorio, la spiegazione fornita da BIANCHINI in sede di esame (cfr. udienza 18.5.2017) che ha sostenuto di aver considerato la richiesta di BOLOGNINO Michele di essere assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, una mera battuta di spirito appare del tutto inverosimile e non aderente alla realtà: "..... *P. M. MESCOLINI - E perché non assunse BOLOGNINO subito?; SIG. BIANCHINI AUG. - Allora, di BOLOGNINO, non ne avevo bisogno. Poi lui, verso una certa data, più o meno quando già avevamo ultimato le scuole, alla fine del cantiere, un giorno, onestamente, mi chiese se lo assumevo. Allora gli ho detto: Guarda, Michele, c'hai un po' troppa pancia per posare dell'autobloccante, quindi è meglio di no. Ma per dire una battuta, non ne avevo più bisogno. Dopo mi disse: Ma neanche come geometra? - Ma no, dai, i geometri, li ho... omissis... I geometri, li ho, cioè li avevamo noi. Ma penso che sia stata più una battuta da parte sua... omissis... Infatti gli ho detto: Guarda, hai troppa pancia per posare gli autobloccanti - nel senso che... omissis... Era una battuta, dottore. ...omissis... No, no. Lei deve capire la battuta. Siccome lui è uno che fa quelle opere lì specialistiche, cosa può venir a fare da BIANCHINI? Quelle lì. Quindi io a livello di battuta, ma penso che anche lui... anche la sua sia stata una battuta, non una richiesta vera...* ".
Inutile, poi, il tentativo effettuato da parte di BIANCHI1 durante il controesame di sminuire quanto a lui riferito con preoccupazione dall'Ingegner Caruso. In quella sede l'imputato, oltre a continuare a negare di aver avuto notizie sul conto di GIGLIO Giuseppe e di BOLOGNINO Michele, idonee a fare pensare ad un loro collegamento con la criminalità organizzata e la 'ndrangheta in particolare, ha dapprima, contraddittoriamente, confermato di avere ricevuto dall'Ing. Caruso informazioni sui trascorsi giudiziari di BOLOGNINO, salvo poi ridurre l'episodio ad un merso scambio di battute di scarso rilievo: *"GARUTI - A un certo*

punto, nell'ambito di questo procedimento, è emerso che l'ingegner Caruso le riferì qualcosa sul conto di BOLOGNINO; che cosa le riferì?; SIG. BIANCHINI AUG - L'ingegner Caruso che in quel periodo collaborava con la nostra azienda adesso non mi ricordo in che occasione vide BOLOGNINO e parlarono... E allora alcuni giorni dopo mi disse: Augusto sai che BOLOGNINO è un birichino ed è stato in galera? Allora io... ... Lui mi ha detto: Ma lo sai che BOLOGNINO è un birichino ed è stato in galera? Mi viene ancora da... Allora io gli ho risposto: Ma anche tu, Caruso, sei stato in galera e lavori alla BIANCHINI. Anche l'ingegner Caruso mi raccontò una volta che aveva avuto dei problemi, è stato in galera. Gli ho detto: Ma anche tu sei stato in galera e lavori alla BIANCHINI, quindi? E abbiamo fatto una risata alla fine. Se oggi questo è un crimine, non lo so. Però mi creda, Presidente, che le parole sono state queste. "

La stessa BRAGA Bruna, nel corso dell'esame svoltosi all'udienza del 16.5.2017, ha confermato di aver effettuato la ricerca internet sul conto di BOLOGNINO Michele, anche se solo dopo l'emissione dell'interdittiva, trovando il documento prefettizio negando, anch'essa, la possibilità che BOLOGNINO potesse essere assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Eloquente in senso contrario, è tuttavia il passaggio in cui l'imputata ha ammesso che era fortemente preoccupata perché erano state fatte false fatture con personaggi del "tipo BLOGNINO e GIGLIO", lasciando con ciò trasparire un timore che andava al di là della preoccupazione legata alla mera perpetrazione della attività illecita, in quanto correlato, piuttosto, al calibro criminale dei soggetti con cui quella attività era stata svolta:
"SIG.RA BRAGA B. – Allora, io personalmente ho scaricato un'informativa dopo aver ricevuto l'interdittiva, quindi ho fatto una ricerca in internet e ho trovato il documento della Prefettura. L'ho scaricato, me lo sono letta tutto ed ero terrorizzata da questa cosa, perché il mio pensiero prima di questa cosa qua (e a questo mi riallaccio a tutte le intercettazioni che ci sono), la mia preoccupazione era di queste fatture effettuate con persone tipo BOLOGNINO e GIGLIO. Per me questa era una cosa grave, non mi piaceva. Mio marito lo sapeva. Era una cosa che mi dava molto... molto pensiero. Poi se ci aggiungiamo lo scandalo amianto, per me è stata una cosa terribile, questa. Quindi tutte le intercettazioni che avete sentito, anche molto poco simpatiche, erano esclusivamente che io mi sono preoccupata di questa cosa, di quello che ci stava succedendo"

Fissata così, definitivamente, la prova della piena consapevolezza di BIANCHINI AUGUSTO e di BRAGA Bruna, nel pieno svilupparsi del rapporto con BOLOGNINO Michele - e non certamente solo dopo la notifica delle interdittive, avvenuta nel giugno del 2013 come invece sostenuto dalla difesa - preme evidenziare che la vicenda esaminata al capo 53 non esaurisce l'approccio "per le vie di fatto" che BIANCHINI Augusto percorre grazie a BOLOGNINO per ottenere il pagamento dei propri crediti o, in generale, protezione dei propri interessi.
La comprovata efficacia della metodologia impiegata nei confronti di SODA, estranea ai canali istituzionali ed inquadrabile in metodologie tipicamente mafiose - già peraltro percorse da BIANCHINI tramite SODA nei confronti di ROVITTI come

acclarato all'interno del capo 53 - prosegue con la vicenda relativa al recupero del credito vantato dalla BIANCHINI nei confronti della impresa dei fratelli Lerose

L'imprenditore emiliano ha, infatti, chiesto a BOLOGNINO Michele di interviene a suo favore per un recupero crediti vantato nei confronti dell'impresa Edil Cutro e di cui non era riuscito ad ottenere il pagamento nemmeno per le vie legali.
La vicenda trova la sua dimostrazione nelle parole di RICHICHI e negli esiti della perquisizione che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena ha eseguito il 21.11.2012 presso le abitazioni di SCHIRONE Graziano e RICHICHI Giuseppe. A casa di quest'ultimo, erano state rinvenute le due fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti, tra l'altro, della società Edil Cutro S.r.l., già riconducibile ai fratelli Lerose.
Sulla perquisizione ha riferito anche il Mar. Magg. COSTANTINO Guido nel corso dell'udienza del 6.4.2017.: *EDIL CUTRO, che è un'azienda di Cutro, che acquisiamo in sede di perquisizione. E sono quei documenti di cui si parla anche all'interno di un'ambientale, quando BOLOGNINO dice: Non hanno trovato le buste paga, hanno trovato quelle altre cose di BIANCHINI, ma è roba vecchia. Erano due fatture, BIANCHINI e EDIL CUTRO, che peraltro sono state anche stigmatizzate nel provvedimento di esclusione dalla White List. DIFESA (Avv. Garuti); AVV. DIF. GARUTI – La EDIL CUTRO a chi fa riferimento? MAR. C. COSTANTINO G. – Ai fratelli Lerose, se non ricordo male. AVV. DIF. GARUTI – E con Richichi che rapporto c'è? MAR. C. COSTANTINO G. – Con Richichi teoricamente, apparentemente non c'era nessun rapporto, però Richichi aveva queste due fatture della BIANCHINI COSTRUZIONI alla EDIL CUTRO. AVV. DIF. GARUTI – Però non c'è nessun collegamento? MAR. C. COSTANTINO G. – Non c'è nessun collegamento oggettivo sulla riconducibilità di Richichi alla EDIL CUTRO; c'è un collegamento di BIANCHINI con BOLOGNINO e con Richichi. Quindi bisognerà chiedere a loro come mai quelle fatture si trovavano da Richichi.*

In merito a tale vicenda ha parlato anche RICHICHI Giuseppe nel corso dell'udienza del 8.8.2017, confermando che le due fatture erano state consegnate da BIANCHINI Augusto affinché BOLOGNINO Michele procedesse al recupero del credito nei confronti di Lerose. BOLOGNINO, per altro, si era fatto consegnare da BIANCHINI anche una certificazione SOA della BIANCHINI COSTRUZIONI perché era sua intenzione prendere un lavoro direttamente in Calabria relativo alla costruzione di un segmento della autostrada Salerno Reggio-Calabria, in ciò confermando il racconto fatto, sul punto, da GIGLIO.
Lo stesso BIANCHINI Augusto, in sede di esame (cfr. udienza 18.5.2017) ha confermato di avere avuto, per il tramite della BIANCHINI COSTRUZIONI, un rapporto commerciale (a richiesta di GIGLIO Giulio, che ha presenziato all'incontro in qualità di "garante") con la Edil Cutro di Lerose a cui aveva venduto del "riciclato". Ha quindi ha confermato di essere stato creditore della società, non riuscendo tuttavia a fornire una plausibile spiegazione delle ragioni per cui RICHICHI fosse in possesso della fattura:

P. M. MESCOLINI - Ci può dare qualche senso, che poi a noi sfugge, al fatto che una copia di una fattura non pagata della EDIL CUTRO sia stata sequestrata durante una perquisizione a Richichi? Lei conosce Richichi? Prima della risposta dell'imputato

BIANCHINI Augusto interviene il Presidente, il quale dichiara: «Una copia di fattura non pagata di EDIL CUTRO a BIANCHINI?>>
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
«No, no, quelle di cui stiamo parlando>>.
PRESIDENTE
«Questa qui?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
«Una fattura di credito per la BIANCHINI>>.
L'imputato BIANCHINI Augusto dichiara:
<<Cioè, se io so perché la fattura ..?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - Se ci può dare una spiegazione. Se lei poi, oltre che a GIGLIO Giulio, no ha parlato con BOLOGNINO.
SIG. BIANCHINI AUG. - No.
P. M. MESCOLINI - Magari gli ha chiesto anche in questo caso...
SIG. BIANCHINI AUG. - No, quella è una cosa che ho parlato solo con GIGLIO.
PRESIDENTE
P. -E allora perché questo fattura sta nelle mani di Richichi?
SIG. BIANCHINI AUG. - Questo, dottore, non lo posso sapere, perché una fattura...
P. - L'unico che lo può sapere è lei.
SIG. BIANCHINI AUG. - No.
P. - E' una fattura della sua ditta
SIG. BIANCHINI AUG. - Come?
P. - E' una fattura. .
SIG. BIANCHINI AUG - Sì, ma è una fattura...
P. - ...inviata a lei.
SIG. BIANCHINI AUG. - Ma io non credo che avesse una mia fattura.
P. - E' una fattura di... di chi? Di EDIL...?
SIG. BIANCHINI AUG. - Fattura in documento ufficiale? Non credo.
PRESIDENTE
<<Che fattura è, Pubblico Ministero?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Adesso la stavamo cercando».
L'imputato BIANCHINI Augusto dichiara:
<<Voglio dire, l'originale del documento?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - No, no.
SIG. BIANCHINI AUG - Non credo.
PRESIDENTE
P. - Una copia.
SIG. BIANCHINI AUG. - Ah, ecco.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - E perché, scusi, Richichi viene alla BIANCHINI, si fa fotocopie delle fatture non pagate e poi se le tiene per sé?

SIG. BIANCHINI AUG. - Questo non lo direi neanche per scherzo, dottore.
P. M. MESCOLINI - Lei conosce questo...? In realtà non le ho fatto la domanda prima: lei conosce una persona a nome Richichi?
SIG. BIANCHINI AUG. - Allora, come ho detto in precedenza, non so se la ditta per la quale Soda mi ha chiesto il pagamento era di . Non lo so. Comunque Richichi per me è un nome nuovo:
P. M. MESCOLINI - E' un nome nuovo. Anche se per caso fosse tra quelli assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e poi licenziato?
SIG. BIANCHINI AUG. - Potrebbe essere.
P. M. MESCOLINI - Potrebbe essere. Le do i termini (questo per il Tribunale), ovviamente è già tutto prodotto quando se n'è parlato in relazione all'atto di Polizia giudiziaria: la fattura la cui copia è stata rintracciata durante la perquisizione del 21 novembre 2012 a Richichi, emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, una è la 3 20 del 14/4/2009 ed è emessa nei confronti della EDIL CUTRO S.r.l. di Cutro, via Statale Vecchia 106 Jonica, dell'importo di 33.000 euro; Richichi aveva anche un'altra fattura, che era la numero 2 210, del 31/7/2011, emessa nei confronti della COIS S.r.l. di Parma, via Commenda, numero 13, dell'importo di 6 756 euro. La COIS, la conosce come società?
SIG. BIANCHINI AUG. - Al momento non mi dice niente.
...omissis...

Anche l'imputata BRAGA BRUNA ha confermato (cfr. udienza 18.5.2017) l'esistenza del credito, che avevano inutilmente tentato di recuperare per le vie legali: *"SIGRA BRAGA B. - Perdono. Comunque dovevamo incassare, infatti abbiamo fatto un decreto ingiuntivo, abbiamo fatto delle azioni, che non sono andate a buon fine."*
Stessa spiegazione ha fornito all'udienza del 30.3.2017, il teste FRAULINI Simone, già dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., confermando che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della EDIL CUTRO non aveva avuto alcun esito.

Il senso più pieno di questa comprovata disponibilità di BOLOGNINO a tutelare le posizioni debitorie e creditorie di BIANCHINI lo si comprende solo ponendo mente al fatto che anche lo stesso BOLOGNINO aveva capito che grazie all'imprenditore modenese avrebbe potuto trovare importanti occasioni di lavoro ed espandere la presenza del sodalizio mafioso nei cantieri emiliani.
Emblematico di ciò, ancor prima dell'evento sismico del maggio del 2012, è quanto accaduto in relazione all'appalto IREN vinto dalla impresa BIANCHINI, ed in cui emerge, per il tramite di BOLOGNINO, l'interessamento di DILETTO Alfonso e di GRECO Roberto per la fornitura del ferro. La vicenda è nota, ed è confermata da tutte le fonti di prova documentali e orali assunte, soprattutto in relazione ai suoi esiti. Dopo una lunga trattativa l'affare non era andato in porto perché il prezzo di vendita preteso da DILETTO era giudicato troppo alto da BIANCHINI che, pertanto, fa sfumare l'accordo con DILETTO e ottiene da altre società la fornitura del ferro. Orbene, il dato che preme evidenziare è che in relazione a questa vicenda, al di là degli esiti indicati – che nonostante quanto sostenuto dalla difesa si collocano proprio nell'ambito della sinallagmaticità del rapporto caratterizzante il concorso esterno

dell'imprenditore, che ogni volta prende accordi con il sodalizio su un piano di parità – emergono due dati:

1) dalle intercettazioni si comprende che BOLOGINO ha inviato sul cantiere in cui era in costruzione il termovalizzatore alcuni operai appartenenti al gruppo facente capo ad ALLELUIA Lauro;

2) BOLOGNINO, in quest'opera di mediazione, a proposito del prezzo da praticare, esorta DILETTO ad assecondare le richieste di BIANCHINI, perché così avrebbero ottenuto ulteriori commesse, a conferma della volontà di continuare ad avere rapporti con BIANCHINI Augusto (prog. 3872 RIT 2366/12: *Michele – Ohè scusami, senti a me ero qua con il signor... con BIANCHINI. Alfonso – Eh. Michele – Il ferro...BIANCHINI – (Fuori cornetta: Uno Ungari e l'altro...) Michele – Ongari... Ungari, Ungari di Parma... Alfonso – Si. Michele - ..dice che ... BIANCHINI – (Fuori cornetta: Uno di Mantova e uno di Parma, uno Ungari e uno di Mantova) Michele – Uno di Mantova e uno di Parma, dice che l'offerta di stamattina era una... va beh, com'è... BIANCHINI – (Fuori cornetta: Ieri) Michele - Ieri, era una a 58 e l'altra a 60. Alfonso – E che cambia? Michele – Tu hai messo qua a 62,5. Alfonso – Ah? Due ce . Michele - 62,5. Alfonso – Sono 2 centesimi, mica è quello il problema, ohi Miche'. Michele – Eh, e apposta, ma io ti sto dicendo a te, se fa con... Alfonso – Eh ma non è che ti sto dicendo che è quello il problema.. Michele – No, perché lui... Alfonso – ..se era quello il problema l'avevamo risolto, mica è questo il problema. Michele – Si, ma lui dice: "Prima di firmare tu dimmi un prezzo che lo mettiamo qua sopra"te lo firma e te lo manda, e poi quell'altro coso lo vediamo, lui dice qua è qua con me, dice: "Te lo firma..."Alfonso – Ma non è che qua, lo sai che differenza c'è? Michele – Eh. Alfonso – Di cosa sta parlando? Di 1000 euro di differenza di fattura. Michele – E apposta dai, fagli lo stesso di quello tu dai, che poi ci fa fare altri lavori. Alfonso – Ma fai, fallo, follo a 60, dai. Michele – Uhm. Alfonso – Fallo a 0,60 dai, e fagli mandare l'offerta, a 0,60. Michele – (Ride) Non lo so chi glielo a lui. (BIANCHINI parla ma è incomprensibile) glielo passo se vuoi! (Ride) Alfonso – Uhm. Michele – Se vuole glielo passo. (Ride) dice lui. Alfonso - Fallo a 0,60. Michele – 58 te lo firmo, è qua. Alfonso – No, fallo ... e no.. Michele – E no, poi ci accordiamo poi dai, ci mettiamo 58 che poi... è qua dai, ha preso la penna già per firmare il foglio e lo lascia firmato a me. Alfonso – Fallo a 0,60 dai Michele – No, è qua e lui che lo sta scrivendo, lo vedo davanti a me, lo sta cancellando lui, uh non è che poi mi dici che ho fatto. Alfonso – Ah? Michele – Lui l'ha firmato, a 58 e te l'ha firmato e ti porto il foglio, te lo do stasera.*)

E' in altri termini evidente che tra BOLOGNINO e BIANCHINI è in corso una collaborazione in cui alla protezione-tutela offerta dal BOLOGNINO all'imprenditore corrisponde per costui la concreta possibilità di guadagno, ottenibile in termini di lavoro sui cantieri del BIANCHINI e di significative prospettive di prosecuzione della collaborazione, capace di coinvolgere l'intero gruppo mafioso. In questo senso è emblematica l'esortazione che BOLOGNINO fa a DIETTO di abbassare il prezzo perché è convinto che così il BIANCHINI avrebbe dato altri lavori a lui e a DILETTO.

L'evento sismico crea le condizioni perfette per il pericoloso sviluppo, di questa illecita collaborazione.

E' proprio in quel tragico momento che l'impresa di BIANCHINI dimostra, in tutta la sua portata, la sua utilità strumentale per l'associazione mafiosa e la sua capacità di favorirne l'infiltrazione nell'attività di ricostruzione, peraltro operando in uno dei settori, quello dei lavori pubblici, che rappresenta tradizionalmente il terreno elettivo per le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto laddove caratterizzati, come nel caso di specie, da una illecita gestione clientelare degli stessi da parte degli amministratori pubblici (cfr. capo 189).

La logica è sempre la solita. Quella dell'egoistico profitto che l'imprenditore modenese ricerca anche a costo di scendere a patti con soggetti legati alla criminalità organizzata ai quali garantisce vantaggi in vista del proprio.

I fatti sono stati descritti ed accertati altrove (cfr. capo 90).
Ai fini che qui interessano basta ricordare che dopo il patto suggellato a metà luglio del 2012 tra BIANCHINI e BOLOGNINO in occasione dell'incontro avvenuto alla presenza del fratello BOLOGNINO Sergio – presenza significativa della prospettiva sperata dal sodalizio, se si pensa al suo coinvolgimento in affari dell'intero gruppo, sia quello emiliano che quello cutrese (cfr. capi 94 e 87) - si assiste alla progressiva espansione dell'azione di BOLOGNINO e dei suoi operai in molteplici cantieri del cratere sismico, oltre a quello (il primo) del cimitero di finale Emilia. Si assiste, in particolare, alla potente capacità di BOLOGNINO, e di ALLELUIA, di inviare in tempi brevissimi manodopera da impiegare su più cantieri sui quali, grazie a questa disponibilità immediata di dipendenti, BIANCHINI ha potuto impegnarsi, traendo vantaggio dall'aggiudicazione dei lavori anche grazie alla illecita compiacenza di amministratori locali (cfr. capo 189). BIANCHINI ha potuto, in altri termini, contare sull'imponente apparato imprenditoriale del sodalizio, che gli ha garantito mezzi, materiali e manodopera con tempi (e costi) assai contenuti e, soprattutto, con garanzie assolute in relazione all'ordine all'interno del cantiere, potendo così disporre di manodopera impiegabile al di fuori delle tutele poste a garanzia dei lavoratori, ma anche per impieghi illeciti, come l'intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix.
D'altro lato, grazie al complesso sistema orchestrato da BIANCHINI, BOLOGNINO e GIGLIO, il sodalizio è riuscito ad infiltrarsi nelle opere di ricostruzione, aggirando la normativa e le interdittive antimafia, grazie al meccanismo di prestazione di manodopera che, sebbene formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, era inviata sui cantieri e gestita, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele.
L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle basilari norme giuslavoristiche poste a tutela del lavoro, se ha permesso a BIANCHINI di impegnarsi in più cantieri, ha consentito, allo stesso tempo, lo sfruttamento dei lavoratori garantendo la massimizzazione dei profitti per il BOLOGNINO e per i suoi stretti collaboratori (ALLELUIA e RICHICHI) in una prospettiva concretamente dimostratasi (cfr. infra) appetibile per l'intero sodalizio.
Al profitto derivante dalla restituzione di parte dell'IVA che BIANCHINI pagava sulla falsa fatturazione e dalla gestione della differenza stipendiale formalmente corrisposta da BIANCHINI e quella realmente pagata, in nero, da BOLOGNINO ai lavoratori, si aggiungeva quello derivante dalla attività estorsiva consumata ai danni dei lavoratori.

A farne le spese sempre costoro, costretti dietro la forza della intimidazione non solo a lavorare secondo ritmi pressanti e senza il rispetto della normativa giuslavoristica, ma anche a rinunciare, in silenzio, a parte delle proprie competenze stipendiali dietro la minaccia del licenziamento o, addirittura, di violenze fisiche. Il loro utilizzo, in giorni festivi, per il compimento di azioni illecite (intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix cfr. capo 91) completa il quadro di un contesto lavorativo fatto di sopraffazione e soprusi, tutti finalizzati al perseguimento del cieco vantaggio degli imputati.
Sullo sfondo lo schermo protettivo della falsa fatturazione per operazioni inesistenti, che ha permesso il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che ha visto il consapevole coinvolgimento anche di altri imputati, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che hanno messo a disposizione di BIANCHINI tutta l'architettura e la struttura per la realizzazione delle fatturazioni per operazioni inesistenti che il gruppo emiliano aveva costituito: la struttura del già analizzata al capo 107 (cfr. Cap. VIII), che vedeva coinvolte le società TRASMOTER, IMMOBILIARE TRE e ARGON. In questo ruolo essi hanno ricavato un profitto personale rappresentato da trattenute effettuate sulla monetizzazione dei bonifici disposti sulle loro società prima della consegna a BOLOGNINO del contante con cui erano gestite le retribuzioni dei dipendenti. In tal modo la attività illecita elettiva del sodalizio (fatturazione per operazioni inesistenti) si è arricchita di una nuova e importante funzione. Grazie ad essa, e alla formale assunzione della manodopera da parte di BIANCHINI, è stata infatti favorita l'infiltrazione nei lavori di ricostruzione garantendo, allo stesso tempo, a BOLOGNINO e al sodalizio l'anonimato e al BIANCHINI lo "schermo protettivo" di un imprenditore apparentemente sano (GIGLIO) che emetteva la fattura con la quale transitavano i denari, avvantaggiando l'impresa anche da un punto di vista fiscale.
Insomma, un'attività corale del gruppo criminoso che ben sapeva che quella collaborazione gli avrebbe dato importanti occasioni di espansione economica e di arricchimento. Eloquente, in questo senso, la telefonata con cui FLORO VITO Gianni, ben consapevole del funzionamento del sistema, chiede a BOLOGNINO una commessa per fare lavorare i suoi operai (10 o 12 e molti altri in giro) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (prog. n. 6934, RIT 1697/2012 del 25 agosto 2012). Tale conversazione dimostra infatti l'interesse di FLORO VITO a partecipare a quel sistema (non limitato alla falsa fatturazione che pure gli garantiva guadagni) che egli sapeva gli avrebbe portato illeciti profitti fondati sullo sfruttamento e sulla coercizione di lavoratori che, significativamente identificati per il loro numero, rappresentavano idealmente quote di sicuro guadagno per lui, BOLOGNINO e il sodalizio. L'analoga esperienza del fratello FLORO VITO Antonio a Genova con la società BRC e la circostanza, dimostrata dalle parole di MUTO e del Maresciallo Cali, che fosse un meccanismo collaudato dell'intera organizzazione criminale lo confermano.

Ma che le opere di ricostruzione in cui era impegnato BOLOGNINO ed i suoi uomini fossero diventate un affare del sodalizio è dimostrato anche dalle conversazioni del 31 luglio e del 1 agosto 2012, nel corso delle quali BOLOGNINO, dopo avere consultato BIANCHINI Augusto, che gli chiede se hanno la disponibilità di camion (prog. 4147 RIT 1697/12: *Augusto – E io allora vedo di mandare... i camion li avete? Michele – (Inc. Audio insufficiente) a Pino sennò, lo diciamo a Pino sennò se c'ha quattro assi lei ma poi li mettiamo nel prezzo a lei...*

Augusto – No, camion.. camion non ne ho veramente Michele – Uhm. Augusto – Ma ha detto che c'è l'escavatore e camion domattina. Michele – Cosa? Augusto – Eh cosa mi ha detto: " Domattina ho l'escavatore e il camion". Michele – No aspettava a me lui. Ora lo chiamo io, ora lo chiamo io, lei vede per l'escavatore. Augusto – Eh. Perchè di camion servirebbero 2 eh. Michele – Eh dove scarichiamo là? Possiamo scaricare da lei? Augusto – Ah sì. Michele – Mh. E' lontano? Augusto – 10 chilometri. Michele – Va bene, ora vedo io. Augusto – Mh. Intanto io mi... eh sappimi dire per i camion), cerca di reperire quei mezzi d'opera da GIGLIO Giuseppe, che tuttavia non può soddisfare la richiesta (prog. 4149 RIT 1697/12: *Michele – Eh però devi finirla tu eh Eh, senti a me, una cortesia, per domani mattino mi servirebbe il cam... uno o due camion lì a Finale Emilia, che l'escavatore lo mette BIANCHINI per fare lo sbancamento per poter buttare il cemento. Giuseppe – Eh io dove ce li ho questi camion Michè, che sono tutti che s... sono tutti impegnati, super impegnati, non impegnati.).*
GIGLIO invita quindi BOLOGNINO a contattare MUTO Antonio, del quale gli fornisce il numero di telefono (prog. 2142 RIT 1422/12: *Michele - No, no, ero qua a Parma adesso e poi devo tornare per qua, che devo organizzarmi domani con i camion. Pino - Eh. Michele - Ma volevo dirti, dovevo parlare... no, vado... eh... ti volevo... per darmi il numero di Totò, poi l'ho rintracciato a Totò. Pino - Sì? Michele - (inc. pronuncia non chiara) tuo. Sì. Che è? Dove vai pomeriggio? Pino - Dove devo andare? Sono al lavoro, dove devo andare? Michele - Eh... Va boh, ma... eh... mi aiuti a trovare questi camion? Pino - Ah? Michele - A chi glieli cerco? Pino - E chiamagli a Tanino MUTO che ce li ha i ca... Michele - (Rivolto a qualcuno vicino fuori cornetta): Ciao ciao. (Rivolto a Pino): Ah? Pino - Chiama a Tanino MUTO, che ce li hai camion. Michele Eh, mi mandi un messaggio con il numero, non ne ho numero io. Pino - E segnatelo che te do. Michele – Aspetta. Tu dici che ce li ha quello i camion? Mh, mh. Pino - E lui ne ha centinaia scuta, lui fa questo lavoro. Michele – Devo vedere quanto vuole pure. Pino - (Ride). Michele - Eh. Pino - E vo boh, che può volere cosa, sono trecento euro o viaggio, possono essere. Michele – Dammi il numero, dai. ...).*
Anche sotto tale profilo, dunque, risulta comprovato come l'impegno di BOLOGNINO Michele nei cantieri della ricostruzione rappresentasse un affare del sodalizio, che garantiva non solo il rapido reperimento di uomini, ma anche l'appoggio del suo imponente apparato strumentale e la possibilità di risolvere, in termini rapidi (e con risparmio di costi), ogni problematica connessa all'esecuzione dei lavori.

Un dato fondamentale per la comprensione del rapporto che, tramite il BOLOGNINO, si era instaurato con il sodalizio criminale (addirittura quello cutrese) è rappresentato dall'interessamento per la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO manifestato, fin da subito, da parte di Nicolino GRANDE ARACRI e di cui, BIANCHINI aveva avuto notizia. Dalla captazione delle conversazioni telefoniche del 18.7.2012, si comprende che nella strategia di infiltrazione dei lavori di ricostruzione è coinvolto anche il sodalizio cutrese, capeggiato da GRANDE ARACRI Nicolino. Si ricordi che è di pochi giorni prima l'incontro tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO che avrebbe dato vita alla collaborazione sui cantieri del cratere sismico. La mattina del 18.7.2012 BOLOGNINO, che si trova a Cutro per uno dei suoi soggiorni, parla con BIANCHINI Augusto dei lavori e di un contratto che questi avrebbe dovuto inviargli.

BIANCHINI accenna al fatto che occorreva partire anche con i lavori di Parma (il riferimento è al cantiere IREN). BOLOGNINO risponde dicendogli di trovarsi in Calabria e che quel giorno incontrerà il suo geometra, ottenendo, in risposta, il ringraziamento di BIANCHINI (prog. n. 2634, RIT 1697/2012, 18 luglio 2012, ore 08.43: BOLOGNINO: *"Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria"*. *BIANCHINI: "Bravo, bravo, bravo. Okay, grazie".*). Il Collegio ha proceduto anche all'ascolto diretto della conversazione sulla bobina, apprezzandone direttamente il tenore nei termini descritti.
Successivamente, BOLOGNINO chiama GIGLIO Giuseppe e, in modo criptico, gli conferma di essere sceso in Calabria proprio per quel contratto di lavoro con BIANCHINI (prog. n. 2642, RIT 1697/2012): GIGLIO: "*Pino - Hum. E va bene dai Ma tu sei sceso per quel contratto di lavoro? Michele - Si. Pino - Ah... e va bene.).* Qualche ora dopo BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso, si accordano in modo criptico per vedersi in una località nota ad entrambi ma che non viene, però, precisata (prog. n. 2658 RIT 1697/2012).

Il contatto con DILETTO Alfonso e il richiamo ai lavori di Parma, lasciano intendere come BOLOGNINO dovesse discutere con DILETTO dell'appalto IREN di Parma (cfr. sopra).
L'analisi delle celle agganciate dal telefono di BOLOGNINO effettuata dai Carabinieri (cfr. Maresciallo Costantino udienza 6.4.2017 e D'Agostino 28.3.2017) ha consentito di localizzare BOLOGNINO in Cutro, in località prossima alla abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI. Lui e DILETTO Alfonso si sarebbero dunque dovuti incontrare da lì a poco per parlare alla presenza di Nicolino GRANDE ARACRI di quel contratto. Il riserbo avute dai due nell'accordarsi lo testimonia. Significativamente, del resto - come normalmente accadeva quando gli imputati del presente processo si recavano presso la abitazione di GRANDE ARACRI - il telefono di BOLOGNINO Michele non aveva fatto più registrare conversazioni, ma solo tentativi di chiamata in entrata, come testimoniato dallo stesso BOLOGNINO che nel pomeriggio, parlando con tale Crescente Cataldo, dice non aver risposto alla sua precedente chiamata perché si trovava in un certo posto e non aveva con sé il telefono (prog. 2673 RIT 1697/12: *Michele – Ero in posto dove il telefono non era con me.").*

In questo contesto, il dato rilevante non è solo il fatto che BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso hanno parlato del contratto relativo all'appalto IREN, e alla fornitura de ferro, con GRANDE ARACRI, ma anche e, soprattutto, che di ciò è stato informato anche BIANCHINI che, senza troppe parole, ha immediatamente compreso il messaggio riferitogli da BOLOGNINO quando gli aveva detto che stava andando a parlare con il suo "geometra". Ed invero, è ormai pacificamente dimostrato (cfr. tra gli altri, paragrafo, affare Oppido Cap. XIII) che uno dei soprannomi utilizzati in funzione allusiva per indicare Nicolino GRANDE ARACRI era, appunto,"il geometra" (altri erano "la mamma" , "il Papa"..)
Considerato che non vi è prova alcuna che tra i dipendenti o collaboratori del BIANCHINI vi fossero geometri cutresi, in quel giorno incontrati da BOLOGNINO Michele, è logico dedurne che con quella frase BOLOGNINO Michele voleva dire a BIANCHINI che avrebbe incontrato proprio Nicolino GRANDE ARACRI.
Come detto non vi è bisogno di troppe parole. BIANCHINI comprende subito e ringrazia.
Ecco che, ancora una volta, si comprende l'importanza che BIANCHINI attribuisce alla collaborazione in corso con BOLOGNINO, che ben sa che gli avrebbe potuto portare benefici

grazie all'appoggio che avrebbe ottenuto dal sodalizio. Si ritrova, in altri termini, in questa conversazione, il senso della necessità di "unire le forze" già espresso nell'ottobre del 2011, al telefono con GIGLIO, che gli aveva proposto un'opportunità di lavoro in una salina in cui il responsabile era un imprenditore calabrese.

Ma l'interessamento di GRANDE ARACRI Nicolino nei lavori pubblici della ricostruzione emerge anche per altra via.
Gli accertamenti svolti presso l'ispettorato del lavoro hanno dimostrato che dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato 57 nuove assunzioni. Il dato è, del resto, incontestato. Tra i 57 neoassunti figuravano diversi soggetti stranieri e numerosi soggetti italiani di origine campana, siciliana e calabrese, soprattutto originari del crotonese. Tra questi, anche BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Valentina Nicole, che era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI fino al 31 ottobre 2012.
BELFIORE Gaetano era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per sole 7 settimane, precisamente dal 19 settembre al 31 ottobre 2012, (cfr. produzioni contratti prodotti dalla difesa). Pochi giorni dopo è stata registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele, il cui telefono agganciava una cella sita in Cutro, esortava ALLELUIA Lauro a riassumere Belfiore Gaetano, lasciandogli intendere che tale riassunzione era stata caldeggiata da Cutro:

prog. 6051 RIT 2366/12:
Michele - L'operaio l'ha assunto?
Lauro – Eh?
Michele - Lo ha assunto là all'operaio?
Lauro - Aspetta che spengo il muletto, che non ti sento,
l'operaio?
Michele - Lo ha assunto?
Lauro – Sì, sì.
Michele - E vedi che deve assumere Gaetano pure eh!
Lauro - Eh, infatti mo finiamo la cosa, che dopo ce ne andiamo sopra che ci serve una mano e... (inc. Voci
sovrapposte)
Michele - No, vedi che deve assumerlo sennò non ho le cose.., fammelo assumere a Gaetano.
Lauro - Si e mo ora lui è venuto con questo geometra suo qua. no?
Michele – Ah!
Lauro - Mi ha detto: "Facciamo prima le fogne che dobbiamo fare tutte le guaine qua riempire tutto intorno...
Michele – Ah!
Lauro - ...e poi andiamo su e ci serve una mano,
Michele - Eh però tu fallo assumere a Gaetano, vai e gli dici che te lo deve assumere con il furgone, con il
coso, che non voglio avere... hai capito? Eh.
Lauro – Si.

Michele - Eh, fallo assumere.
Lauro - Con il coso suo? Con il furgone suo?
Michele - A Gaetano!
Lauro – Eh sì, ho capito!
Michele - Fallo assumere, sennò...
Lauro – Uhm.
Michele - ...mi diceva che sta già lavorando, hai capito?
Lauro – Va bene.
Michele - Va bene? Che io può darsi... vedi che alla signora lo devi dire... perchè io non se... perchè devo aspettare una cosa, può darsi che arrivo domani, come che... sennò poi l'appuntamento lo spostiamo a venerdì, poi ti chiamo io...
Lauro - E infatti me l'ha detto. Ieri sono passato e mi ha detto: "Domani noi ci vediamo", ho detto: "Sì, sì, va
bene".
Michele - Eh, domani ci ved... e i conti non glieli hai detto (Inc. voci sovrapposte)....
Michele - No, no, ma io poi stasera ti chiamo, tu vedi di far assumere Gaetano eh!
Lauro - Sì!

La presenza di BOLOGNINO in Cutro e la sua, più che eloquente, insistenza per la riassunzione di Gaetano, poco prima licenziato dimostrano il diretto intervento di GRANDE ARACRI Nicolino.
Questa insistenza trova la sua logica spiegazione nelle parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, come visto, ha indicato in BELFIORE Gaetano un soggetto al quale GRANDE ARACRI affidava il compito portare notizie provenienti da BOLOGNINO.

P. M. – Lei, nell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016, pagina 44, ha menzionato un ulteriore personaggio, che era dipendente (questo mi interessa, invece) di BIANCHINI, sempre in queste forme di assunzione su indicazione di BOLOGNINO. Si ricorda un altro nome?
DICH. GIGLIO G. – Francamente, il nome, non lo ricordo. E' stato in carcere con me a Bologna, che poi è uscito ai domiciliari.
P. M. – Ci può riferire altro su questo soggetto? Parentele.
DICH. GIGLIO G. – E' di giù, è di giù e abita a Montecchio Emilia.
P. M. – Io le contesto che a pagina 44 lei ha parlato di Belfiore Gaetano, figlio di Belfiore...
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, sì, sì.
P. M. – E' un altro soggetto rispetto a quello che lei ha menzionato, che è stato in carcere, immagino.
DICH. GIGLIO G. – Sì. No, no, no, ho parlato anche di Belfiore, infatti, se lei si ricorda, ci sono dei particolari che ho raccontato.
....
P. M. – Riprendiamo con Belfiore Gaetano. GIGLIO, ci riferisca quello che sa su questo soggetto in relazione al rapporto con BIANCHINI.
DICH. GIGLIO G. – Quando ha preso il lavoro, BOLOGNINO, con la ditta BIANCHINI, gli fu chiesto proprio da Nicolino Grande Aracri di assumere il genero Belfiore, che poi è stato

assunto, è stato assunto dalla ditta BIANCHINI. E infatti portava alcune notizie giù tra il BOLOGNINO e Nicolino Grande Aracri.
P. M. – Com'è andata la... ci dica intanto se ci sono legami di qualche tipo, di parentela anche acquisita, tra Belfiore e Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Sì Belfiore ha preso una figlia di Grande Aracri Nicolino.
P. M. – Ha "preso", nel senso l'ha sposata? Erano fidanzati? Questo intende?
DICH. GIGLIO G. – Erano fidanzati.
P. M. – Come arriva BIANCHINI...? Ce lo spieghi bene nei vari passaggi: chi chiede cosa? Come arriva BIANCHINI a Belfiore, ad assumere Belfiore?
DICH. GIGLIO G. – E' stato chiesto da Nicola Grande Aracri a BOLOGNINO l'assunzione del genero Belfiore.
P. M. – D'accordo. E BOLOGNINO cos'ha fatto?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO ha portato i documenti di Belfiore a BIANCHINI e ha fatto partire l'assunzione.
P. M. – E lei sa cos'ha detto BOLOGNINO a BIANCHINI per quest'assunzione? Gli ha spiegato chi era Belfiore?
DICH. GIGLIO G. – Penso di sì. Francamente, non me l'ha detto BOLOGNINO. Io penso di sì.
P. M. – Lei, a pagina 45 dell'interrogatorio dell'11 luglio, ha dichiarato: "In alcuni incontri che ha avuto con il Grande Aracri Nicolino, a BOLOGNINO gli fu chiesto di assumere il genero perché fidanzato della figlia. BIANCHINI l'ha assunto. BOLOGNINO gli ha spiegato chi era". E io le ho chiesto: "Inteso la parentela che aveva con Grande Aracri gli ha spiegato?". E lei ha detto: "Sì".
DICH. GIGLIO G. – Ma lei dice a BIANCHINI, se gli ha spiegato chi era?
P. M. – Sì. Se BOLOGNINO ha spiegato a BIANCHINI, quando ha fatto assumere Belfiore, chi fosse Belfiore rispetto a Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Mi ricordo, signor Pubblico Ministero, perché il BIANCHINI non aveva più bisogno di dipendenti, e quindi è stata fatta una forzatura per quel dipendente. Ricordo bene.
P. M. – Conferma le dichiarazioni che ha reso?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, confermo, sì.

Il racconto del collaboratore, soprattutto nella parte in cui attribuisce a BELFIORE Gaetano il ruolo di latore delle "imbasciate" è riscontrato dalla conversazione ambientale n. 156 RIT 2708/12 nel corso della quale BOLOGNINO Michele dice a VERTINELLI che Gaetano gli aveva detto che doveva scendere urgentemente a Cutro (*VERTINELLI Palmo - Buongiorno! (Voci in lontananza) BOLOGNINO Michele - Buongiorno, Palmo. Come va? Vedi che sono venuti ieri sera. VERTINELLI Palmo - Eh. BOLOGNINO Michele - E ti voleva a te urgente. (Inc. audio insuf.). VERTINELLI Palmo - Ma chi è venuto? BOLOGNINO Michele - Il genero è venuto... non lo so... VERTINELLI Palmo - Mio cugino? BOLOGNINO Michele - No, il genero di Nicola. VERTINELLI Palmo - E chi è? BOLOGNINO Michele - Gaetanedda con la fidanzata. Urgente, urgente. VERTINELLI Palmo - Ma cercavano me? BOLOGNINO Michele - Gli ho detto io: 'Gaeta', sai qualcosa?' 'No.' A me non ha detto niente l'altra volta. Poi non sono andato più VERTINELLI Palmo - (Sospira). Eh, la madosca! Un cazzo di viaggio ho*

fatto. Schirone Graziano - Miche', è andato (inc. audio insuf.)? VERTINELLI Palmo - Com'è, tutto a posto? BOLOGNINO Michele - Ora dov'è (inc. audio insuf.)? VERTINELLI Palmo - Sì... no, si può andare, mi ha chiamato mio cugino pure. BOLOGNINO Michele - Ma urgente urgente? E' venuto ieri sera a trovarmi il genero, che lavora con me... lo vedi 'sto camion fermo?)

La figura di BELFIORE quale "messaggero" per conto di GRANDE ARACRI è, del resto, già emersa nel corso del processo e, in particolare, nell'ambito della nota vicenda delle piastrelle (cfr. Cap. VIII capi 94 e 94bis) nel cui contesto si inserisce e trova spiegazione la convocazione urgente di VERTINELLI sopra indicata.
In quella vicenda si è appurato che GRANDE ARACRI Nicolino, che si era lamentato della qualità delle piastrelle, aveva incaricato MUTO Salvatore di andare a vedere nel capannone di BOLOGNINO quante e quali mattonelle ancora vi fossero. Di questo incarico ricevuto da GRANDE ARACRI MUTO informò Rocca Antonio che affidò il compito di riferire a BELFIORE Gaetano che doveva scendere in Calabria. *(PRESIDENTE – Ma lei è intervenuto sul carico che doveva essere mandato a Grande Aracri? Cioè, ha fatto poi la scelta o ha controllato soltanto che quelle che stavano andando erano buone? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io dovevo solo controllare, cosa che poi riferii a Rocca, in quanto me l'aveva chiesto Grande Aracri, e Rocca glielo mandò a dire con suo genere, che doveva scendere, Belfiore. E stavano mandando le mattonelle, che in effetti le partite che erano là erano più belle, che io le conoscevo le partite, erano quelle della Marazzo, come marca, la migliore).*

In quella stessa vicenda BELFIORE Gaetano aveva inviato imbasciate proprio a BOLOGNINO Michele e a GIGLIO.
Ed invero, il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha spiegato che qualche mese dopo il terzo incontro avuto per quella vicenda con il boss, cioè verso le fine del 2012, BOLOGNINO si era recato di nuovo da lui dicendogli che Nicolino GRANDE ARACRI lo aveva contattato tramite il genero BELFIORE Gaetano, riferendogli della necessità di recarsi entrambi a Cutro. I due si recarono quindi, separatamente, da GRANDE ARACRI: *DICH. GIGLIO G. – Diciamo che poi il BOLOGNINO, trascorso qualche mese, passato qualche mese dopo quest'episodio, il BOLOGNINO mi ricontatta, dicendomi che il Nicolino Grande Aracri l'aveva contattato tramite il genero e aveva.. P. M. – Chi è il genero? DICH. GIGLIO G. – Belfiore... Il nome, non lo ricordo, Belfiore fa di cognome, ha sposato la... "ha sposato"... era fidanzato con la figlia. P. M. – Con la figlia di chi? DICH. GIGLIO G. – Di Nicolino Grande Aracri.)*

Risulta insomma dimostrato che la "forzatura" riferita da GIGLIO per l'assunzione di BELFIORE sebbene BIANCHINI non avesse più bisogno di lavoratori e, successivamente, l'insistenza dimostrata da BOLOGNINO Michele, che si trovava a Cutro, per la riassunzione dello stesso, aveva un significato che andava ben oltre e non si limitava all'interesse a trovare un'occupazione lavorativa per lui, essendo piuttosto volta a garantire a GRANDE ARACRI Nicolino un privilegiato punto di osservazione all'interno del meccanismo di infiltrazione del gruppo criminoso nei lavori della ricostruzione e di cui era ben a conoscenza. In questo senso non risulta casuale che la forzatura per l'assunzione iniziale sia stata fatta in un periodo in cui

le entrate erano diminuite a causa dei mutati rapporti con la BIANCHINI (cfr capo 90) essendosi presentata la necessità di inserire un "messaggero" che monitorasse la situazione nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino. Dopo poche settimane BELFIORE era stato licenziato in quanto i geometri della BIANCHINI, non ancora consapevoli dei tempi nuovi e dell'avvento di nuove relazioni in azienda, avevano lamentato la sua inadeguatezza (cfr dichiarazioni BOLOGNINO). La sua mancata riassunzione è dovuta però solo alla contingente necessità imposta dall'evolversi dei fatti che avevano conosciuto l'emergere della questione relativa all'amianto e che aveva messo le imprese di BIANCHINI sotto i riflettori degli inquirenti esponendoli al rischio, paventato da BRAGA Bruna, che venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO.
Va peraltro evidenziato che la mancata riassunzione, e dunque il sicuro mancato intervento di BIANCHINI Augusto sulla questione, certifica, al contrario, l'intervento dello stesso al momento della assunzione di BELFIORE, allorquando non vi era alcun bisogno di lavoratori e che giustificava dunque la forzatura riferita da GIGLIO. Sotto questo aspetto le argomentazioni difensive del BIANCHINI sono destinate a perdere qualsiasi fondamento.

La collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO, che si prospettava così proficua non solo per quest'ultimo ma anche per l'intero sodalizio, si interrompe tra la fine dell'autunno del 2012 ed il luglio 2013, ma solo per cause indipendenti dalla volontà degli imputati: prima le indagini sull'amianto, poi la stagione delle interdittive emesse nei confronti delle società di BIANCHINI e, infine, gli arresti di entrambi. Preme tuttavia evidenziare come nel periodo in cui è stata portata avanti (2012), le più importanti opere di ricostruzione, per le quali erano stati stanziati imponenti fondi, erano quelle per la realizzazione delle scuole. Ed è proprio in tali opere che il sodalizio era riuscito ad infiltrarsi immediatamente, tracciando così un solco entro il quale potersi espandere. E ciò il sodalizio aveva fatto, appunto, grazie alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.

Tirando le fila delle argomentazioni esposte deve ritenersi accertato che grazie alla sinergica collaborazione instaurata da BIANCHINI dapprima con GIGLIO e, poi, anche con BOLOGNINO, gli imputati hanno dato corso ad una illecita relazione sinallagmatica, all'interno della quale il BIANCHINI e l'associazione mafiosa, per il tramite dei suoi esponenti, operando in posizione di parità, hanno ottenuto rilevanti reciproci vantaggi.

I vantaggi che il BIANCHINI ha ottenuto grazie a questa sinergica collaborazione con il sodalizio mafioso sono molteplici e si sono sviluppati lungo linee direttrici idealmente ben distinte: quella che attraversa contesti inequivocabilmente criminali e, quella che, invece, mimetizza la sua connotazione, parimenti illecita, dietro l'apparato imprenditoriale dell'organizzazione, avvalendosi, allo scopo, anche dello schermo di un'apparenza di regolarità documentale e contabile (falsa fatturazione) che rappresenta l'ambito operativo di elezione del sodalizio emiliano.
All'interno di queste coordinate orientative è possibile specificare i vantaggi di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI, e per essa, l'imputato BIANCHINI, ha beneficiato del suo rapporto con l'organizzazione criminale. E' stato infatti dimostrato che grazie ad esso BIANCHINI ha potuto:

1) godere della protezione e dell'appoggio nella tutela delle sue posizioni creditorie e debitorie (capo 53 e recupero crediti nei confronti della società Edil Cutro dei fratelli Lerose);
2) inserire la sua società in un vorticoso circuito di false fatturazioni con indubbi vantaggi fiscali e con la possibilità di contare su somme di denaro contante grazie alla collaborazione con GIGLIO e al sistema della "super fatturazione"; somme di denaro utilmente reinvestibili nell'impresa con conseguente vantaggio anticoncorrenziale capace di avvantaggiare la BIANCHINI *srl* sul mercato, se non, addirittura, utilizzabile per "oliare" amministratori pubblici per ottenere appalti, come dichiarato da GIGLIO con dichiarazioni perfettamente aderenti ad un contesto non certo trasparente come quello della amministrazione finalese;
3) fare sicuro e concreto affidamento sull'imponente apparato imprenditoriale del sodalizio che gli ha garantito mezzi, materiali e, soprattutto, manodopera a prezzi concorrenziali, anche in ragione della provenienza illecita del denaro impiegato in tali attività con tempistica ridotta. In tal senso è emblematica, tra l'altro, la conversazione registrata al prog. 4147 RIT 1697/12 in cui BIANCHINI ottiene la pressochè immediata disponibilità di camion da parte del sodalizio (vengono infatti reperiti da BOLOGNINO grazie a GIGLIO e MUTO Antonio) senza costi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti.

4) poter disporre di manodopera impiegabile al di fuori delle basilari regole giuslavoristiche previste a garanzia dei lavoratori e viste come intralcio alla solerte esecuzione delle lavorazioni e, utilizzabile anche per lavorazioni illecite (cfr. capo 91 in relazione all'intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix) e con ampie garanzie in relazione all'ordine nei cantieri;

Sul versante opposto, quello dell'associazione mafiosa, l'interazione sinergica tra il BIANCHINI e, principalmente, GIGLIO e BOLOGNINO, ha permesso all'organizzazione criminale di avvantaggiarsi innanzitutto, della possibilità di contare sull'appoggio di un'importante ed insospettabile impresa emiliana. Grazie a questa disponibilità, infatti, il sodalizio ha potuto:

1) amplificare la sua capacità operativa in un settore particolarmente importante come quello degli appalti pubblici.
Una prova concreta della effettività dell'appoggio fornito da BIANCHINI in questo specifico ambito è fornita dalle dichiarazioni rese da RICHICHI sulla vicenda della SOA da cedere a BOLOGNINO per l'appalto relativo alla costruzione di un segmento autostradale della Salerno-Reggio Calabria, in ciò riscontrando il collaboratore GIGLIO. Analogamente rappresentativa di tale appoggio è la vicenda relativa all'utilizzo delle SOA di BIANCHINI per consentire la partecipazione ad una gara d'appalto a Macerata da parte un'ATI a capo del quale doveva essere messa la società di LONGO, la ELLEDUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme, risultata collusa con la 'ndrangheta di Lamezia Terme. Al di là degli esiti di questa partecipazione è dimostrato che a tale scopo LONGO doveva portare a BIANCHINI documentazione tramite GIGLIO

2) infiltrarsi nelle opere pubbliche di ricostruzione pubblica successive al sisma del maggio del 2012, aggirando la normativa antimafia e le interdittive antimafia grazie alla BIANCHINI

COSTRUZIONI, che si è messa a totale disposizione assumendo direttamente gli operai di BOLOGNINO;

3) dare una nuova forza al circuito della falsa fatturazione, beneficiando della collaborazione di un'impresa solida ed apparentemente non riconducibile alle imprese della consorteria;

4) beneficiare, nel contesto descritto nei punti che precedono, non solo dell'appoggio tecnico e strumentale della BIANCHINI, ma anche delle conoscenze politiche di cui il suo titolare godeva non solo nell'amministrazione finalese. Sul punto è emblematica l'intercettazione telefonica nr. 16740 RIT. 110/11, in cui GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo convengono sull'opportunità di passare un grosso lavoro alla BIANCHINI COSTRUZIONI, anziché ad uno stretto conoscente, in quanto avrebbe potuto fornire, per il futuro un appoggio in tali termini.
E' peraltro ovvio che la collaborazione tra il sodalizio e BIANCHINI non è orientata ad una rigida separazione dei profitti, spesso sovrapponendosi e confondendosi i vantaggi dell'uno nei vantaggi dell'altro senza possibilità di una facile distinzione tra i due.

In definitiva, il dibattimento ha dimostrato come la consapevole integrazione sinergica tra la condotta di BIANCHINI e quella di GIGLIO e BOLOGNINO ha dato vita ad una relazione indiscutibilmente riconducibile al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa contestato. Tramite essa, infatti, BIANCHINI ha instaurato con la cosca emiliana un rapporto sinallagmatico grazie al quale, ponendosi su un piano di parità, ha ottenuto, tra l'altro, la possibilità di rafforzare la sua posizione sul territorio modenese nel settore degli appalti pubblici, incrementando la sua presenza sui cantieri della ricostruzione post sisma. D'altro lato l'organizzazione mafiosa non solo ha rafforzato il sistema della falsa fatturazione di cui tradizionalmente si nutriva attribuendogli una diversa funzione ma, soprattutto, ha incrementato la sua sfera di azione anche in zone (il territorio modenese) estranee al suo tradizionale raggio di azione e in un settore (quello degli appalti pubblici) al quale non poteva aspirare in assenza dell'appoggio di una impresa apparentemente insospettabile e "pulita", vedendo in ciò accresciuto il proprio prestigio criminale.

Il paradigma normativo della fattispecie è rispettato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo avendo le prove dimostrato che BIANCHINI Augusto, certamente estraneo alla struttura organizzativa dell'associazione e privo *dell'affectio societatis,* ha fornito consapevolmente e volontariamente, il suo contributo causale alla realizzazione, sia pure parziale, del programma criminoso dell'associazione, senza per ciò solo avere voluto farne parte (cfr. Cass. 31541/2017; Cass. 34979/12; Cass. SSUU n. 33784/2005, Mannino; Cass. 4043/2003). La stabilità dei rapporti instaurati e volontariamente perseguiti da BIANCHINI con esponenti del sodalizio criminale, nella piena consapevolezza della loro appartenenza ad una organizzazione criminale e della utilità della loro azione per i suoi interessi, nonché la reiterata disponibilità dimostrata nei confronti di costoro, sapendo che la sinergia con la organizzazione che essi rappresentavano, avrebbe giovato ad entrambe le parti lo dimostra. Emblematica di ciò è la evocata necessità di unire le forze per affrontare il momento economico particolarmente difficile, sollecitata da BIANCHINI nella conversazione sopra

citata con GIGLIO. Forse ancor più significativo, il ringraziamento che BIANCHINI rivolge a BOLOGNINO allorquando costui – in un periodo immediatamente successivo alla suggellazione dell'accordo per il suo impiego nei cantieri del cratere sismico e in un contesto in cui i due parlano di un contratto da inviare e del cantiere IREN – dice di trovarsi in Calabria e che quel giorno incontrerà il "suo geometra", il geometra di BIANCHINI. Il ringraziamento che immediatamente BIANCHINI gli rivolge, senza aggiungere null'altro nella più piena comprensione del messaggio inviatogli criptícamente dal BOLOGNINO, testimonia ancora una volta la volontà dell'imputato di scendere a patti con il sodalizio criminale, nella consapevolezza che, agevolando quello, avrebbe ottenuto, a sua volta, il suo personale vantaggio

Tombale, infine, è il contegno tenuto dal BIANCHINI allorquando chiede a BOLOGNINO se "*hanno*" i camion per eseguire i lavori, lasciando che BOLOGNINO ne reperisca la disponibilità attraverso GIGLIO e MUTO, promettendogli che il costo sarebbe stato incluso nel prezzo (prog. 4147 RIT 1697/12: *Augusto – E io allora vedo di mandare.. i camion li avete? Michele – (Inc. Audio insufficiente) a Pino sennò, lo diciamo a Pino sennò se c'ha quattro assi lei ma poi li mettiamo nel prezzo a lei... Augusto).* Questo dialogo, che delinea plasticamente l'essenza dello scambio di vantaggi ottenibili da entrambe le parti, allo stesso tempo cristallizza definitivamente la consapevolezza di BIANCHINI che dietro ai lavori affidati a BOLOGNINO opera un imponente apparato organizzativo di uomini e di mezzi che possono lavorare ed arricchirsi grazie ai cantieri della ricostruzione affidati alla BIANCHINI.

In tutto ciò è da escludersi che BIANCHII si sia semplicemente limitato ad accettare il rischio che la sua condotta potesse eventualmente agevolare il sodalizio in termini giuridicamente riconducibili al dolo eventuale, che non vale ad integrare l'elemento psicologico del reato contestato (Cass. SS.UU n. 33748/2005, Mannino).

Ragionamento tutt'affatto differente deve essere svolto in relazione all'imputata BRAGA BRUNA.

Come già altrove evidenziato (cfr. capi 90, 93bis e ss, capo 189), il dibattimento ha dimostrato che l'imputata ha avuto un ruolo determinante nella gestione (cfr. capi 90-92), nella decisione e nella pianificazione delle strategie societarie della famiglia, anche illecite, finalizzate a mantenere inalterata la capacità operativa della BIANCHINI COSTRUZIONI e ad eludere le interdittive antimafia (capi 93bis, 93ter,93quater e capo 189).

Si è detto sopra che essa sapeva chi era BOLOGNINO Michele ed era conoscenza della sua caratura criminale. Anzi, proprio i dialoghi intercettati con il marito ne forniscono la prova per sua stessa voce, per quanto essa e la difesa gli abbiano attribuito un diverso significato.

In questo contesto va comunque evidenziato che l'imputata ha mantenuto, nell'ambito dei rapporti con gli esponenti del sodalizio criminale, una posizione molto più defilata rispetto a quella del marito: essa non scende ad accordi diretti con loro, non conversa assiduamente con loro parlando di affari e, comunque, non dimostra - né vi è prova - di avere l'esatta percezione della reale portata dell'apparato organizzativo illecito nascosto dietro le figure di BOLOGNINO Michele e di GIGLIO Giuseppe.

Gli stessi esponenti del sodalizio, a partire da GIGLIO, ma anche lo stesso BOLOGNINO Michele (così come VERTINELLI, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e Longo, sia pure, questo, estraneo al gruppo emiliano) non considerano nemmeno BRAGA Bruna nella

loro logica affaristico-criminale. Di fronte a loro vi è solo l'imprenditore BIANCHINI Augusto.
In altri termini, BRAGA Bruna, che certamente sapeva ed aveva condiviso ed appoggiato la scelta del marito di mettersi in affari con GIGLIO e con BOLOGNINO, i cui trascorsi criminali le erano ben noti – in ciò realizzando la materialità del reato contestato – non ha affatto agito, a differenza del marito, nella consapevolezza e volontà di rafforzare o agevolare il sodalizio criminoso quanto, al più, di avvantaggiare i singoli esponenti, BOLOGNINO e GIGLIO.
Essa, dunque, mossa dalla sola volontà, pur priva di scrupoli, di garantire il massimo profitto alle imprese della famiglia, si è disinteressata totalmente delle sorti del sodalizio, del cui vantaggio, occultato dietro quello di cui potevano invece beneficiare, nella sua rappresentazione, BOLOGNINO e GIGLIO, si è preoccupata al più accettandolo come mera eventualità.

Queste stesse argomentazioni, che la difesa ha, nella sostanza, invocato anche per l'imputato BIANCHINI Augusto, sostenendo addirittura l'assenza della materialità del reato, non sono replicabili rispetto a costui
Egli, infatti, non si è limitato a cercare con il sodalizio accordi estemporanei, limitati nel tempo e precisamente definiti nei contenuti, negoziandone caso per caso l'eventuale reiterazione, mantenendosi in precario equilibrio su quel crinale "neutro" che gli avrebbe consentito di non essere né un imprenditore subordinato né un imprenditore colluso, ma ha consapevolmente e volontariamente varcato quel crinale fornendo un contributo causale alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione.
In contrario non possono essere invocate vicende quali il rifiuto di fare accordi con DILETTO Alfonso per la fornitura del ferro o quelle del licenziamento di BELFIORE Gaetano e la mancata assunzione di BOLOGNINO Michele, ponendosi, la prima, proprio nell'alveo della sinallagmaticità che caratterizza il concorso esterno e che ne ha impedito il travalicamento nella ben più penetrante forma della partecipazione interna, ed essendo, le seconde, imposte dalla necessità di occultare l'infiltrazione mafiosa agli occhi del contesto sociale ed economico in cui BIANCHINI operava e, soprattutto, dell'Autorità giudiziaria, in un periodo in cui le imprese della famiglia erano sotto i riflettori a causa delle vicende dell'amianto e della stagione delle interdittive, che consigliavano l'allontanamento dal sodalizio e dai suoi esponenti. Non a caso da lì a poco si sarebbe determinata la forzata rottura del rapporto illecito.
Non va poi sottaciuto che la lettura frazionata delle singole vicende in cui il rapporto illecito si è sviluppato, estrapolandole dal contesto in cui le stesse sono maturate, appare non solo limitativa, ma anche dimostrativa del fatto che si vorrebbe negare, sarebbe a dire la stabilità di una sinergia criminale che, al di là delle decisioni di volta in volta prese, era condotta lungo il crinale di una generale strategia condivisa, finalizzata ad ottenere reciproci vantaggi. Su questo sfondo, ovviamente, residuava lo spazio per occasionali scelte imprenditoriali non condivise dalla controparte del rapporto. Diversamente, alla logica dello scambio si sarebbe sostituita quella della sovrapposizione totale, incondizionata, degli interessi e della azione, sintomo di condivisione dei programmi e, in ultima analisi, della partecipazione interna alla associazione da parte dell'imputato.

Per tutte le ragioni esposte, va dunque affermata la penale responsabilità dell'imputato BIANCHINI Augusto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a lui contestato (capo 4), dovendosi invece pronunciare, per questo stesso reato (capo 4bis), sentenza di assoluzione nei confronti di BRAGA Bruna, perché il fatto non costituisce reato, in difetto di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato.

2.6. CAPO 93

In chiusura, quanto al capo 93, deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione essendo decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 c.p. pur tenendo conto del disposto di cui all'art. 160, comma 4, c.p. e non avendo gli imputati rinunciato alla prescrizione. D'altro lato non vi sono elementi per potere pronunciare sentenza assolutoria, essendo il compendio probatorio dotato di una forza tale da escludere, alla luce di una mera attività ricognitiva, sia la prova positiva dell'innocenza, che l'assoluta assenza della prova della colpevolezza (cfr. Cass. 26008/2007). Inoltre, le prove a carico non sono contraddittorie o insufficienti (cfr. Cass. 40386/2004).

3. MATACERA FRANCESCO. CAPI 143-43/2-145

Dopo aver trattato la figura di BIANCHINI Augusto e di BRAGA Bruna, si procedere ora ad analizzare quella di MATACERA Francesco, l'altro imputato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Egli, a differenza di BIANCHINI Augusto, di cui è stata accertata la penale responsabilità per avere agevolato e rafforzato il sodalizio nella sua veste di imprenditore, avrebbe tenuto analoga condotta concorsuale nella sua qualità di appartenente alle forze dell'ordine.
Nel corso dell'intero processo si è avuto modo di apprezzare come l'associazione mafiosa abbia potuto contare sull'appoggio di una pluralità di funzionari infedeli disposti ad assecondare le più disparate richieste provenienti da appartenenti al sodalizio.
Tra questi funzionari infedeli anche e, soprattutto, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
Alcune di queste posizioni sono già state definite in altra sede (tra tutte quella dell'Ispettore CIANFLONE Antonio e quella dell'Assistente capo, con mansioni di autista del Questore, MESIANO Domenico, non senza dimenticare il Carabiniere SALPIETRO Domenico); altre, come quella dell'ispettore Francesco STRADA sono comunque emerse nei loro contorni e nella loro funzione operativa in molteplici pagine del presente processo; altre, infine, appartengono alla presente cognizione.
Della posizione di LUPEZZA Alessandro e di CAVEDO Maurizio si è detto analizzando le condotte descritte ai capi 150, 151, 153 e 154, concernenti gli accessi abusivi a sistemi informatici (capi 150 e 151) e rivelazioni di segreti d'ufficio (153 e 154) da loro commessi nella rispettiva qualità di Carabiniere in servizio presso il comando di Reggio Emilia e di poliziotto in servizio presso la Polizia stradale di Cremona.
In questa sede si procederà alla valutazione della penale responsabilità di MATACERA Francesco, accusato, appunto, di avere contribuito alla conservazione e al rafforzamento della associazione mafiosa in sinergia con il suo superiore, l'Ispettore Superiore CIANFLONE Antonio, già giudicato e condannato in via definitiva per il medesimo reato

Il vaglio della penale responsabilità per tale delitto impone altresì l'analisi dei reati fine a lui contestati (capi d'imputazione n. 143/2 e 145) di, cui tra l'altro, si alimenta la condotta concorsuale.

La ricostruzione degli esiti dell'attività d'indagine sulla figura del MATACERA e sulle sue condotte, in ipotesi penalmente rilevanti, è stata affidata al maresciallo D'Agostino escusso, sul tema, all'udienza del 16.2.2017.

Il testimone, nel tracciare le linee generali relative alla figura e dell'azione del MATACERA, ha sin da subito evidenziato come la analisi delle vicende riguardanti detto imputato coinvolga inevitabilmente anche la figura dell'ispettore CIANFLONE, superiore del primo. In particolare, la prima parte della testimonianza è stata dedicata a mettere in luce i pregressi rapporti tra l'imputato, il suo superiore CIANFLONE e gli imprenditori GIGLIO e VERTINELLI nel corso della loro attività di servizio, in specie a partire dall'indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III), dunque ben prima dell'indagine *AEMILIA*.

In questo preliminare approccio "generale", il testimone ha spiegato che, a partire dal 1.4. 2010, in attesa che fossero emesse le ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, erano state riattivate le intercettazioni a carico di PELAGGI Paolo e, contestualmente, quelle a carico di GIGLIO Giuseppe, che aveva iniziato a supportare PELAGGI nella nuova attività di reimpiego (cfr. Cap VIII, capi 96,97,98). Dalle primissime intercettazioni eseguite a carico di GIGLIO veniva scoperto un primo regalo ricevuto direttamente a casa da CIANFLONE, cioè un televisore recapitato a quest'ultimo per il tramite di MANICA Giuseppe, che era l'autista e fido scudiero di PELAGGI Paolo (cfr. Cap. VIII capo 96).

Questo rapporto fra i Poliziotti e questi imprenditori collusi con la 'ndrangheta emiliana, sarebbe risalente, nella ipotesi d'accusa, sin dall'indagine cosiddetta *PANDORA*, in cui la figura di GIGLIO era emersa, al pari di quella di VERTINELLI Palmo, quale vittima.
Questo rapporto è apparso agli inquirenti sin dall'inizio ambiguo.
Per questo, a partire dal gennaio 2011, agli albori dell'indagine *AEMILIA*, era stato approfondito il tema, essendo emersa, quanto meno, l'inopportunità del legame che si stava creando tra loro.
Da un lato, infatti, vi erano soggetti dalle indiscusse capacità imprenditoriali ed economiche che, pur essendo stati dichiarati vittime delle cosche crotonesi, erano stati comunque considerati collegati da interessi affaristici con le famiglie di 'ndrangheta e stavano assumendo un ruolo sempre più centrale nella indagine in corso, proprio nell'ambito di quelle attività economiche che erano di maggiore interesse per la 'ndrangheta emiliana. Dall'altro lato, vi erano questi due Poliziotti, in particolare CIANFLONE, considerato addirittura uomo di punta della Questura di Catanzaro nella lotta alla criminalità organizzata, che riceveva regali da detti imprenditori.
Nel maggio del 2011 CIANFLONE era stato, addirittura, premiato per l'indagine *PANDORA*, e allo stesso modo, nella festa del 159° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, MATACERA era stato premiato, per le stesse motivazioni. Per quanto riguarda il

MATACERA, la motivazione del premio era: *"In servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata di Catanzaro, evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, partecipava a due distinte operazioni di Polizia giudiziaria nel crotonese, conclusesi la prima in data 26 novembre 2009 con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa - id est* l'esecuzione delle ordinanze emesse nell'indagine *PANDORA* – *la seconda in data 23 luglio del 2016 con l'arresto di alcuni individui responsabili di omicidio".*

Si è detto che primi contatti tra il MATACERA e alcuni imprenditori appartenenti alla consorteria criminale emiliana, erano già emersi, all'interno delle indagini precedenti all'operazione *AEMILIA* e di cui lo stesso imputato si era occupato nello svolgimento del suo servizio presso la Questura di Catanzaro.
Ed invero, ha spiegato il teste, un primo contatto tra i due poliziotti, da un lato, e GIGLIO e VERTINELLI, dall'altro, era avvenuto nell'ambito della indagine *PANDORA*, nella quale i due imprenditori crotonesi risultavano inizialmente vittime di un'estorsione, anche se la loro condotta, per quanto emerso progressivamente dagli atti di indagine e dalle stesse informative redatte dalle Questure di Catanzaro e di Bologna, era risultata collocarsi in una zona grigia di incertezza, tra subordinazione e collusione, con esponenti della criminalità organizzata di quel territorio.
Il teste ha evidenziato che, in particolare, dalle informative emergeva il consolidato rapporto tra i due imprenditori con la cosche ARENA e NICOSCIA: *" Di queste note, ne cito qualcuna a conferma di quello che sto dicendo. Per esempio, forse una delle primissime note che viene redatta, la 427 del 28 agosto del 2006, redatta dalla Prima Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Bologna, diretta per conoscenza anche alla Questura di Catanzaro, quindi dove fanno servizio CIANFLONE e MATACERA, e in cui ad un certo punto, a pagina 2, si legge: "Proprio la cosca Nicoscia, attraverso imprenditori compiacenti", tra cui viene annoverato anche PUGLIESE Michele, MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo, Sestito Giuseppe ed altri in corso di identificazione, "ripulirebbe i soldi di provenienza illecita", cominciando a delineare proprio quel sistema di false fatture che erano poi alle base delle dazioni di denaro così come l'ho descritto in altre occasioni. Qui siamo ad agosto del 2006. Saltando qualche mese, arriviamo alla nota dell'11 ottobre 2006, nota che viene redatta... in calce c'è l'indicazione del Sostituto Commissario Dallara, della Questura di Bologna, che viene diretta per conoscenza alla Questura di Catanzaro, oltre, chiaramente, alla Procura competente. I concetti, abbiamo visto che sono sempre gli stessi, si parla sempre di questi imprenditori compiacenti, VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio, e di altri affari in atto. Si parla in particolare proprio di MUTO Antonio del '71, si legge a pagina 2: "Da qualche mese è fortemente coinvolto nella gestione di una discoteca sita a Reggio Emilia e denominata ITALGHISA, si presume unitamente a GRANDE ARACRI Salvatore classe '79, suo contemporaneo, anch'esso residente nella provincia di Reggio Emilia, nipote del noto GRANDE ARACRI Nicolino". Prospettazioni che poi, sostanzialmente, saranno anche confermate nelle note successive. Saltando di qualche mese, arriviamo alla nota 537 del 16 novembre del 2006. Sempre redatta da Dallara, la nota è ad intestazione congiunta, cioè ci sono le due firme e le due intestazioni delle Questure sia di Bologna che di Catanzaro. A pagina 2, parlando proprio dell'attività di reimpiego delle famiglie isolitane ARENA e*

Nicoscia, si legge: "Tali attività verrebbero esplicate attraverso la collaborazione di imprenditori comunque consapevoli di operare in favore di gruppi della criminalità organizzata, che detengono disponibilità economiche illegalmente acquisite, tra cui in particolare MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe, operanti in questa regione". Arriviamo al gennaio del 2007, con la nota numero 11 dell'8 gennaio 2007, anche questa a intestazione congiunta delle due Questure. Nella nota si parla dell'arresto di Procopio Salvatore, perché è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa all'interno di un capannone di Santa Vittoria nel comune di Gualtieri, di proprietà di PUGLIESE Michele, ma si parla anche, viene fatto accenno anche al fatto che le intercettazioni danno atto di come GIGLIO si sia arrabbiato molto per il fatto che sta sopperendo lui alle spese legali dell'arrestato, cioè di Procopio Salvatore. E questo è già un fatto abbastanza interessante dal punto di vista investigativo. Le successive..."

Un quadro più chiaro sulla collocazione del GIGLIO e del VERTINELLI, era emerso, secondo quanto dichiarato dal testimone D'Agostino, a seguito della compilazione della nota informativa finale della vicenda *PANDORA*, datata 20.4.2007, e redatta congiuntamente dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO) e dalle Questure di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna. Si tratta di una nota informativa di particolare rilievo, costituita da oltre mille pagine, che vedeva tra i suoi redattori anche l'ispettore CIANFLONE.
Il MATACERA, pur non essendo tra i redattori materiali di quella informativa, secondo la tesi d'accusa conosceva molto bene l'indagine, poiché aveva partecipato insieme al CIANFLONE alle varie fasi investigative.
Da questa relazione si evinceva come il GIGLIO e il VERTINELLI intrattenessero rapporti ambigui, in alcuni casi di assoggettamento e in altri di collaborazione con organizzazioni mafiose: "*Se si scorre l'indice di questa nota, si scopre, per esempio, che a pagina 500 si parla di un'estorsione che avrebbe subito GIGLIO Giuseppe da parte degli uomini del clan ARENA, anche se poi quest'estorsione non trova sfogo in uno specifico capo d'imputazione. A pagina 727 si parla invece di VERTINELLI Palmo, si legge che PUGLIESE Michele e Nicoscia Antonio classe '77 hanno biasimato il comportamento di quest'imprenditore calabrese, che non ha ancora pagato e guadagnerebbe tempo, sebbene in passato la famiglia Nicoscia l'abbia favorito – dice proprio – in molti modi. Ancora, in un passaggio successivo, a pagina 888, così sono commentate le figure di GIGLIO e VERTINELLI: "Il passo sottostante comprova i consolidati rapporti della cosca Nicoscia con gli imprenditori VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, i quali continuano ad intrattenere - c'è scritto proprio – loschi rapporti con i vertici della consorteria".*
In particolare, nell'informativa vi era un intero paragrafo dedicato ai rapporti di collusione e compiacenza tra gli imprenditori GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio con le consorterie mafiose, nel quale si affermava che i suddetti imprenditori sembravano talvolta assumere la veste di collaboratori e associati alle cosche, dalle quali non solo ricavavano finanziamenti per le attività di impresa ma, giovandosi del loro scudo protettivo, le coinvolgevano in nuovi rapporti di collaborazione imprenditoriale, tradottisi in opportunità di reinvestimento di proventi illeciti.

Nel proseguire l'inquadramento generale del tema, il Maresciallo D'agostino ha descritto, poi, un altro episodio in tesi d'accusa rilevante nel segnare la maturazione di un certo grado di consapevolezza sul reale ruolo di GIGLIO e di VERTINELLI da parte del CIANFLONE e del MATACERA. Si fa riferimento alfescussione del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, avvenuta il 16.6.2008 alla presenza anche del CIANFLONE e nella quale il CORTESE aveva parlato di GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio, delineando una sorta di "doppio binario" nel quale si collocavano questi imprenditori. Il collaboratore infatti, pur avendo riferito delle dazioni di denaro effettuate dai tre alle cosche, li aveva definiti anche come riciclatori, finanziatori delle organizzazioni mafiose, persone con cui le cosche facevano affari.
Sempre a questo periodo risale la richiesta di misura cautelare avanzata il 23.6.2008 dalla Procura di Catanzaro. In questa richiesta venivano riprese proprio le notizie che erano riportate nella nota finale, quella dell'aprile 2007.
Il Pubblico Ministero, in questa richiesta di misura molto articolata, esprimeva i propri dubbi in merito all'individuazione di tali imprenditori come persone offese e non invece quali veri e propri finanziatori della cosca o, comunque, quali soggetti che facevano affari con la cosca medesima attraverso il passaggio di assegni e di fatture gonfiate, sulla base di quanto emergente dalle intercettazioni riportate nelle informative.

Il 9.3.2009 veniva inoltre redatta una nota dallo S.C.O., Sezioni di Criminalità Organizzata delle Questure di Crotone e di Catanzaro, in cui veniva richiamato quanto dichiarato da CORTESE nel corso dell'interrogatorio.
Gli estensori di questa nota erano proprio CIANFLONE e MATACERA.
A quest'informativa era seguita un'integrazione di richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Catanzaro, datata 4.8.2009, con la formulazione del "famoso" capo 52, relativo all'estorsione commessa nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI.
Ne era seguita l'adozione della misura di custodia cautelare in carcere per effetto dell'ordinanza emessa dal GIP di Catanzaro il 16.11.2009, poi eseguita circa dieci giorni dopo, il 26.11.2009.

Passaggio fondamentale per la comprensione del costrutto accusatorio, almeno secondo la tesi di accusa, si verificava qualche giorno dopo. Dopo l'esecuzione delle misure, il 9.12.2009 GIGLIO e VERTINELLI, venivano sentiti presso la Questura di Bologna come persone informate sui fatti in merito alla vicenda *PANDORA*, proprio alla presenza di CIANFLONE e MATACERA, *"e ci siamo accorti che, solo dopo contestazioni dirette, GIGLIO e VERTINELLI hanno ammesso solo che avevano effettuato dei prestiti a soggetti appartenenti alla criminalità crotonese, alla 'Ndrangheta di Crotone"*.

A completare il quadro, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, vi era la nota della Prefettura di Reggio Emilia del 28.9.2010 nonché diversi servizi giornalistici trasmessi su emittenti nazionali che avevano riferito in merito a presunte infiltrazioni mafiose nel contesto imprenditoriale emiliano, in particolare nel settore degli autotrasporti: " *Ma poi, tra l'altro, noi ci accorgiamo, proprio durante l'attività di indagine, che ci sono dei servizi giornalistici che riprendono spesso le parole di CORTESE quando parla di questi imprenditori come di*

bancomat per le 'ndrine. Ricordo, ad esempio, la trasmissione di Sky TG24 del marzo del 2011 (la Procura mi ha chiesto di fare un CD con questi servizi giornalistici), dove nel servizio "'Ndrangheta, ultima fermata al nord" viene proposto proprio uno spezzone di un interrogatorio di CORTESE. Non è il giornalista che rilegge una verbalizzazione, viene proprio fatta ascoltare la voce di CORTESE, dove parla del Comune di Gualtieri, indicato come il fulcro di tutto, la mamma degli investimenti di GRANDE ARACRI Nicolino. Parla in particolare di nuovo di MUTO Antonio del '71, ma il riferimento è anche agli altri imprenditori. Viene addirittura intervistato il sindaco di Gualtieri, l'allora sindaco di Gualtieri, che parla di questi imprenditori, dice che i nomi di questi imprenditori sono conosciuti a livello nazionale. Viene intervistato l'allora Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia Bini. Viene addirittura ripresa una nota della Prefettura di Reggio Emilia del settembre del 2010, viene proprio inquadrata, e si tratta evidentemente di quella famosa nota, relazione del Prefetto di Reggio Emilia con protocollo 433.1 del 28 settembre del 2010 che fa davanti alla Commissione Antimafia in Parlamento. Ne ho già parlato più volte, di questa nota, è conosciuta anche a livello mediatico questa nota. Poi ci sono anche degli articoli di stampa di cui la mattina del 27 aprile del 2011 VERTINELLI Palmo dà notizia a CIANFLONE, pubblicati sul quotidiano Il Crotonese"

Da questi fatti emergerebbe, dunque la risalente consapevolezza - seppur maturata in modo graduale - in capo al CIANFLONE e al suo collega MATACERA della contiguità dei due imprenditori alle cosche mafiose, sia in senso "negativo", con riferimento all'episodio dell'estorsione emerso nell'indagine *PANDORA*, sia in senso "positivo" significativo di un rapporto affaristico instauratosi tra le cosche crotonesi e i due imprenditori.

Nel prosieguo della sua testimonianza il Maresciallo D'Agostino ha ulteriormente messo in evidenza una pluralità di vicende, episodi e condotte, dimostrative, in ipotesi d'accusa, non solo della conoscenza e della consapevolezza, da parte del MATACERA - così come quella di CIANFLONE - della contiguità di GIGLIO e VERTINELLI al sodalizio criminoso, ma anche dell'effettivo appoggio fornito dai due poliziotti ai due imprenditori e, per il loro tramite, al sodalizio stesso.

Innanzitutto, ha spiegato il testimone, vi sono le regalie ricevute dal CIANFLONE e dal MATACERA che non aveva mai mostrato alcun atteggiamento di diffidenza o ritrosia ma, anzi, pareva accettare di buon grado.

Nel corso della indagine sono state registrate, complessivamente, a favore di MATACERA le seguenti regalie, poi confluite nel capo d'accusa:

- il 5.7.2010, un televisore da 32 pollici, ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a CIANFLONE, presso l'agriturismo GIGLIO, sito in località Fondo Campione, Crotone;

-il 25.2.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da GIGLIO (ritirato da CIANFLONE presso l'agriturismo dei fratelli GIGLIO), completo di tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio, che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso MATACERA;

- l'1.3.2011, un'autovettura prenotata da GIGLIO presso un autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega CIANFLONE;
- nell'aprile del 2011, un'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da GIGLIO, ed estesa anche a CIANFLONE;
- l'11.5.2011, due biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco, prenotati da GIGLIO Giuseppe;
- tra il 18 ed il 20.8.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (per un valore commerciale di 4.300 euro) acquistate da GIGLIO presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da CIANFLONE e MATACERA, tramite l'impresa Ba.ci.ro. Risto s.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (CIANFLONE Emanuela, figlia di Antonio e Rocca Elena, coniuge di MATACERA) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento del VERTINELLI che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da GIGLIO Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion,
- tra il 4 ed il 7.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di VERTINELLI, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per 3 mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante,
- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da GIGLIO Giuseppe e dai fratelli VERTINELLI e messe a disposizione sia di CIANFLONE che di MATACERA, durante le loro soste in Emilia.

A dire del testimone, tuttavia, le regalie ricevute dal CIANFLONE e dal MATACERA furono certamente molte e molte di più rispetto a quelle elencate. In particolare, al MATACERA sono state contestate ed attribuite solo quelle che aveva ricevuto in prima persona. Ciò non toglie che egli fosse pienamente consapevole, in ipotesi d'accusa, di quanto stava avvenendo anche con riferimento a ciò che non andava a suo diretto vantaggio.

A fronte di questi vantaggi vi sarebbe l'appoggio fornito dall'imputato e dal suo superiore CIANFLONE ai due imprenditori, concretizzatosi in una serie di condotte, integranti un vero e proprio rapporto di scambio non solo fondato sulla commissione di illeciti, ma anche in sostegni e favori che potevano fornire grazie alla loro esperienza, alla loro conoscenza tecnica e, in generale, alle loro conoscenze.
Tra queste, ad esempio, l'impegno profuso per difendere l'immagine dei due imprenditori.
Dall'intercettazione registrata al prog. n. 5028, RIT 119/2011, ad esempio emergeva come il sottufficiale di polizia CIANFLONE avesse consigliato a VERTINELLI Palmo di tutelare la propria immagine, in seguito ad alcuni articoli di stampa pubblicati sul quotidiano Il Crotonese, che facevano riferimento ad alcune pregresse vicende giudiziarie dello stesso VERTINELLI, ipotizzando – a dire del poliziotto – che questi articoli fossero ricollegati proprio alla recente scarcerazione di GRANDE ARACRI Nicolino, avvenuta effettivamente il 5.4.2011, cioè qualche settimana prima della pubblicazione degli articoli stessi. Il

CIANFLONE, pur riferendo di non avere grandi margini di azione, si era offerto, comunque, di andare a parlare con il direttore del quotidiano.

L'attenzione di CIANFLONE e di MATACERA nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI, sarebbe dimostra, ancora, anche dall'intercettazione n. 5834 RIT 203/2011 intercorsa tra i due agenti di polizia, sul presunto coinvolgimento del GIGLIO nella nota vicenda della morte di Yara Gambirasio, poiché nell'ambito di un'altra indagine riguardante il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti, era emerso che la terra e le rocce che erano state utilizzate per coprire alcune buche del luogo in cui era stata uccisa la ragazza provenivano proprio dal cantiere di Mapello, in provincia di Bergamo riferibile a GIGLIO. I giornali, collegando le due vicende di cronaca, avevano accostato il GIGLIO, completamente estraneo alla vicenda, alla morte della ragazzina bergamasca. La notizia ebbe comunque una rilevanza nazionale, e così il MATACERA contattò il CIANFLONE chiedendo a quest'ultimo se fosse al corrente della notizia; il CIANFLONE, in risposta, cercò di minimizzare i fatti. Così ha spiegato la vicenda il testimone *"Alle 18:00 del 3 agosto del 2011 c'è una telefonata (la 5834, RIT 203 del 2011): è MATACERA ad informare CIANFLONE di quanto sta accadendo, gli dice infatti: "Ma l'avete comprato il giornale oggi?". E ancora: "E c'è un articolo su GIGLIO, dice che è una delle dodici ditte indagate per gli scavi fatti". Ancora: "Praticamente vi sono stati fatti degli scavi dove è morta Yara, quella ragazza là, ve la ricordate?". E CIANFLONE si mostra un po' stupito, ma comunque minimizza l'episodio: "Ma lui fa... ma lui fa i trasporti, più che... più che lo scavo. E va beh, puttanate. E così vanno a... va beh, comunque".*

Ma il possibile coinvolgimento dei due imprenditori con organizzazioni criminali emergeva, in quel periodo, da altri servizi giornalistici aventi risonanza nazionale: *Il 26/11 del 2012 c'è un'altra trasmissione: Piazza Pulita di LA7 manda in onda un servizio giornalistico in televisione: "La guerra sporca dei TIR" il titolo di questo servizio. Sostanzialmente, sono ripresi gli stessi temi della trasmissione mandata in onda da Sky TG 24. E' questo il periodo in cui c'è abbastanza fermento qui a Reggio Emilia per il discorso degli autotrasportatori, anche in relazione alle interdittive emesse, ed ancora una volta sono mandate in onda proprio le parole di CORTESE che lui fa in un interrogatorio, probabilmente lo stesso interrogatorio ripreso da Sky TG 24. Parla di nuovo di Gualtieri, dove sarebbe reinvestito il denaro di GRANDE ARACRI Nicolino. Si parla ancora di MUTO Antonio del '71. Addirittura il giornalista si reca a Santa Vittoria, nel comune di Gualtieri, e inquadrano il capannone di un'impresa oggetto di sequestro riferita proprio a PUGLIESE Michele, e PUGLIESE Michele viene subito ricollegato all'IMMOBILIARE SAN FRANCISCO S.r.l. e viene addirittura mostrata la visura camerale con i nomi dei soci di quest'immobiliare. Anche di quest'impresa ho già detto più volte, sarebbe quell'impresa che viene costituita nel 2006, e la coincidenza è che viene costituita un mese dopo che in "PANDORA" viene intercettata quell'ambientale nella quale PUGLIESE e Salvatore Nicoscia erano stati a Montecchio, avevano parlato con questi imprenditori e avevano deciso di fare un investimento immobiliare per l'acquisto di un magazzino. Ma la cosa che emerge da quest'articolo è che qui il giornalista fa lo stesso collegamento logico, naturale che abbiamo fatto noi durante la nostra indagine, perché cita i nomi, i soci dell'IMMOBILIARE SAN FRANCISCO, cita PUGLIESE Michele, GIGLIO Giulio, che è il fratello di Pino, MUTO Antonio del '71 e GRANDE ARACRI Salvatore*

ovvero il nipote di GRANDE ARACRI Nicolino, e quindi associa i nomi di questi due imprenditori, GIGLIO Giulio, fratello di Pino, e MUTO Antonio, alla 'Ndrangheta. Questo è il passaggio che si deduce da questo servizio. Veramente siamo in una situazione in cui questi imprenditori (e mi riferisco a GIGLIO, a MUTO, lo stesso VERTINELLI, che anche lui subisce degli articoli di stampa) sono sulla bocca di tutti a causa delle inchieste in cui emergono. Tutto questo, chiaramente, va a formare un patrimonio (quello informativo) comune a ogni reparto. In ogni reparto, anche nel mio comando, ma così è anche nella Questura, tutte le mattine si fa la rassegna stampa, si vedono i personaggi che emergono tutti i giorni, e MATACERA (abbiamo visto) partecipa attivamente all'indagine, tanto da essere premiato per questo al pari di CIANFLONE. E quindi la prima analisi che abbiamo fatto è stata documentale. Però, rispetto a come ho sempre detto e spiegato, qui non si è trattato di andare a vedere con chi noi avevamo a che fare, ma qui l'analisi è stata diversa. L'analisi che abbiamo fatto è servita per trovare riscontri univoci alla consapevolezza che avevano questi operatori di Polizia, cioè capire per loro chi era GIGLIO, chi era VERTINELLI.

Proseguendo in questa generale descrizione del consapevole e volontario rapporto di scambio instaurato tra le parti del rapporto, vi sarebbe, poi, il consiglio fornito a GIGLIO in occasione della richiesta di comparaggio, il cosiddetto San Giovanni, di Michele PUGLIESE. Nel giugno del 2011 CIANFLONE veniva convocato d'urgenza da GIGLIO in Emilia, avendo ricevuto quest'ultimo la proposta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE, il San Giovanni appunto. Questo episodio non aveva coinvolto, secondo la ricostruzione d'accusa, solo il CIANFLONE, perché pur essendo vero che quest'ultimo venne in Emilia da solo e parlò da solo con GIGLIO, è anche vero che per la partenza si fece accompagnare all'aeroporto di Lamezia Terme proprio da MATACERA e, al rientro in Calabria, la prima telefonata che CIANFLONE fece quella stessa sera, la fece a MATACERA avvisandolo della richiesta che GIGLIO aveva ricevuto da PUGLIESE. La risposta di MATACERA aveva messo in evidenza, secondo l'accusa, la sua piena consapevolezza. Infatti, ha spiegato il testimone, da ciò che emerge nell'intercettazione n. 4330 RIT 203/2011 i due cercano di difendere ad oltranza il GIGLIO, il suo ruolo di vittima, anche se la proposta di PUGLIESE per il battesimo del figlio era chiaramente in contrasto con le risultanze investigative e con la tesi accusatoria della vicenda *PANDORA*, nella quale, come si è già detto, i due poliziotti avevano collaborato alle indagini, con un ruolo di rilievo. *"Sostanzialmente, PUGLIESE Michele, che prende dieci anni per associazione mafiosa ed altro nella loro indagine, uno dei maggiori indagati di "PANDORA", accusato, tra l'altro, di essere il carnefice di GIGLIO e di VERTINELLI, cerca di rafforzare il suo rapporto proprio con GIGLIO con questa richiesta di San Giovanni, che va completamente contro la tesi di "PANDORA"*.

Ma il rapporto non era limitato, secondo la tesi d'accusa, ai soli VERTINELLI e GIGLIO, ma si estendeva anche ad altri esponenti del sodalizio come dimostrato, in tesi, da una conversazione intercettata tra CIANFLONE e PAOLINI Alfonso, personaggio sicuramente importante nell'economia dell'organizzazione criminale, durante il periodo delle interdittive emesse dalla Prefettura di Reggio Emilia (marzo del 2012). A PAOLINI, che sostanzialmente si lamentava di quello che stava accadendo a Reggio Emilia, CIANFLONE rispondeva che il problema, in realtà, non erano gli imprenditori cutresi, definiti vicini alla 'ndrangheta, quanto

il Prefetto, che emetteva le interdittive. CIANFLONE diceva a PAOLINI che al Prefetto venivano raccontate delle stupidaggini, ragione per la quale, a detta del CIANFLONE, i calabresi di Reggio Emilia si sarebbero dovuti coalizzare. Diceva, inoltre, che sarebbe stata necessaria una persona capace di chiarire le situazioni, per far capire al Prefetto che le cose non stavano come gli venivano dette (prog. 1410 RIT 203/2011).

La scelta consapevole del CIANFLONE di allacciare rapporti amicali e di lasciarsi andare a confidenze con personaggi coinvolti in vicende di 'ndrangheta, emergerebbe, inoltre, in modo palese dall'intercettazione n. 1989 RIT 203/2011, intercorsa tra l'ispettore CIANFLONE e VERTINELLI il 19.4.2011. In quel momento VERTINELLI Palmo si trovava insieme a PAOLINI. Nel corso della telefonata il poliziotto riferiva a VERTINELLI di aver conosciuto il PAOLINI e, addirittura, di essere stato lui stesso a mettergli le manette a Catanzaro, in esecuzione del fermo del 21.4.2004 emesso all'esito dell'indagine *GRANDE DRAGO*. La vicenda riguardava le estorsioni commesse nel 2004 a danno di imprenditori sul territorio di Reggio Emilia da parte di DRAGONE Antonio, dopo essere uscito dal carcere, con l'intenzione di riportare la propria famiglia al comando del territorio, preparandosi alla "guerra" contro GRANDE ARACRI Nicolino. CIANFLONE era tra coloro che avevano redatto, l'8.10.2004, l'informativa sulla base della quale erano stati emessi proprio i fermi, compreso quello a carico di PAOLINI. Non solo. CIANFLONE aveva partecipato insieme al MATACERA, anche all'acquisizione delle sommarie informazioni rese da questi imprenditori vessati da DRAGONE Antonio: "*qui a Reggio Emilia, nella Questura, Tamaglini Ivan, e ci sarà Dallara, Caiazzo, CIANFLONE a sentirlo; Ruggeri Giuseppe, escusso il 26 ottobre 2005: lo sentiranno il Magistrato della DDA, Dallara, Caiazzo, CIANFLONE, MATACERA. Silipo Antonio, escusso il 27 ottobre 2005: Magistrato, Caiazzo, CIANFLONE, MATACERA; Rizzo Carlo verrà escusso il 27 ottobre del 2005 presso la Questura di Reggio Emilia e ci saranno Caiazzo, CIANFLONE ed altri Sottufficiali. Quindi i due Poliziotti conoscono bene le vicende di questi imprenditori trapiantati in Italia, almeno sin dall'indagine GRANDE DRAGO.*

Pare evidente, secondo la tesi accusatoria, che CIANFLONE e MATACERA fossero consapevoli della contiguità dei due imprenditori GIGLIO e VERTINELLI all'ambiente 'ndranghetista e, più in generale, del contesto di illiceità nel quale gravitavano le persone con le quali, con una certa disinvoltura, i due poliziotti intrattenevano costanti rapporti.

Inoltre, sempre secondo la tesi d'accusa, vi sarebbero due fondamentali episodi significativi di come MATACERA e CIANFLONE fossero entrati in affari con GIGLIO e VERTINELLI mettendosi a disposizione del sodalizio, nella ricerca di un reciproco vantaggio. Si tratta dell'affare dell'agenzia di assicurazioni e dell'apertura del ristorante Pagus. Di essi si tratterà nel prosieguo, dovendosi tuttavia qui precisare come essi sarebbero significativi del modo con cui GIGLIO darebbe conto di una sua valutazione in senso decisivo del legame che aveva nei confronti di questi due poliziotti, tanto da occuparsi persino del loro futuro. Di questo affare GIGLIO parla con CIANFLONE, ma coinvolgendo comunque e sempre MATACERA. Quest'ultimo ne era costantemente aggiornato perché l'affare doveva essere di entrambi.

Molti altri sarebbero gli episodi significativi della disponibilità manifestata e attuata dai due poliziotti in favore dei due imprenditori, GIGLIO e VERTINELLI e del sodalizio. Di essi il testimone ha riferito nel corso della testimonianza, evidenziando, tuttavia, sin da subito come, nella prospettiva d'accusa, quello scambio di favori si radicherebbe su un rapporto oltremodo consolidato, che andava al di là di ogni limite posto dalla legge, come, in tesi, testimoniato dall'intercettazione n. 4441 RIT 203/2011, nel corso della quale GIGLIO aveva esortato CIANFLONE ad eseguire un controllo su una persona ottenendo la disponibilità di quest'ultimo che aveva sottolineato il profondo rapporto di amicizia che li legava *"al di là di tutto"*. Ancora, ad esempio, a distanza, il 25.9.2012, GIGLIO aveva nuovamente chiesto informazioni a CIANFLONE (prog. 439 RIT 2368/2012), essendo in procinto di acquisire un'importante commessa nella zona di Rosarno da parte di una società, la Cavalieri. Nel corso della telefonata GIGLIO aveva detto al poliziotto che vi erano dei problemi, e che non sapeva se fosse il caso di proseguire. CIANFLONE ancora una volta si era messo a completa disposizione, dicendo che avrebbe parlato con i commissariati di polizia di Palmi e di Gioia Tauro, facendogli poi sapere come comportarsi. Effettivamente CIANFLONE si era adoperato in tal senso, informandolo, addirittura, che la ditta appaltatrice, dalle informazioni che aveva acquisito, era morosa nei confronti delle imprese destinatarie delle commesse, mettendolo in tal modo in guardia (prog. 502 RIT 2368/2012). Alla fine GIGLIO aveva accettato il consiglio, e decideva di non prendere il lavoro (prog. 6404 RIT 2368/12).

Di particolare rilievo, poi, nella ipotesi d'accusa, lo sviluppo dell'attività di interessamento del CIANFLONE in ordine alle informative condotte dalla D.I.A. di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia, vicenda già emersa nel 2010. Trattasi, nella sostanza delle prime acquisizioni investigative in relazione alla posizione dei due poliziotti, emerse nella fase finale della indagine *POINT BREAK*.
La GIGLIO S.r.l. , ha spiegato il teste, era stata esclusa dai cantieri della tangenziale sud di Brescia, e questo a seguito di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Brescia conseguente ad un'attività informativa condotta proprio dalla D.I.A. di Milano, basata essenzialmente sulle notizie emerse proprio dall'indagine *PANDORA* " *e quindi CIANFLONE, questa dichiarazione, si adopera per far ottenere a GIGLIO e allo stesso GIGLIO poi gli trasmetterà, abusando anche dei mezzi messigli a disposizione dalla propria amministrazione. Rileviamo dei contatti in cui CIANFLONE riferisce a GIGLIO, sempre in questo periodo, che gli vuole parlare, però lo rassicura, gli dice: "Non si tratta nulla di grave". Questi sono episodi che (vedremo) accadranno spesso, in cui CIANFLONE chiama GIGLIO e gli dice: Guarda, ci dobbiamo vedere, perché ti devo parlare. Parte e viene su a parlare con GIGLIO.*

3.1. I fatti contestati così come ricostruiti in ipotesi d'accusa

Ciò posto in termini generali, il testimone ha proceduto alla descrizione cronologica degli avvenimenti registrati e, in ipotesi, rilevanti per la dimostrazione della fondatezza delle accuse mosse al MATACERA. Si riportano qui dunque i fatti così come ricostruiti dalla accusa, salvo verifica degli stessi (cfr. par. 3.4.).
In tal senso il testimone ha ribadito che la prima regalia riscontrata era quella relativa al televisore ricevuto da MANICA Giuseppe: *"registriamo, dalle primissime telefonate che*

intercettiamo a carico di GIGLIO, registriamo i primissimi contatti proprio con CIANFLONE, il quale riceve un primo televisore da GIGLIO, che gli spedisce tramite Manica Giuseppe. Cito le telefonate 4 e 8 (come progressivo si capisce bene che sono proprio i primi progressivi intercettati sull'utenza di GIGLIO, la RIT 640 del 2010), in cui si comprende che GIGLIO aveva incaricato Manica di portare a casa di CIANFLONE un televisore, Manica gli dice che era rimasto molto contento del regalo ricevuto, e poi CIANFLONE ringrazierà lo stesso GIGLIO."

L'11.4.2010, dice il testimone, vengono registrate altre due telefonate (prog. 149 e 275, RIT 640/2010), in cui CIANFLONE dice a GIGLIO che in settimana sarebbe venuto in Emilia: *"Ti devo parlare. Sì, ma niente di preoccupante, è tutto tranquillo. Non ti preoccu...", poi interviene GIGLIO, riprende CIANFLONE: "Ma ti devo parlare, ti devo parlare di una... di un particolare, hai capito?" CIANFLONE dice anche che ha bisogno... dice che gli deve parlare, quindi gli fa il servizio, poi dice: Però ho bisogno pure di un alloggiamento per schede prepagate da inserire nel televisore che ha ricevuto il 2 aprile, perché evidentemente non c'era. Il 19 aprile del 2010, dopo essere stato informato dal fratello Giulio (nella telefonata 989, RIT 640 del 2010), GIGLIO chiama CIANFLONE (nella successiva telefonata 999, RIT 640 del 2010) e gli spiega, sostanzialmente, che AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A., con sede in provincia di Cremona, ha ricevuto una comunicazione e doveva allontanare la GIGLIO S.r.l. dai cantieri. CIANFLONE. Gli dice: Io c'ho un lavoro che lavora proprio a Bologna, per vedere se c'è qualcosa. E poi ne riparleranno a voce quando si sarebbero incontrati direttamente a Reggio Emilia."*

Sulla base di questa telefonata gli inquirenti andavano a verificare presso la Prefettura di Brescia cosa effettivamente fosse stato scritto. E in effetti, si apprendeva che la DIA di Milano, stava monitorando i cantieri della tangenziale sud di Brescia, dove la GIGLIO S.r.l. aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la Nuova Beton S.p.A., a sua volta beneficiaria di un subappalto per la fornitura di inerti. La DIA, con una comunicazione del 30.12.2010, aveva segnalato alla Prefettura di Brescia proprio le risultanze sulle sue attività che aveva svolto nei confronti di GIGLIO Giuseppe, ritenuto vicino, per legami di amicizia e di affari, proprio a PUGLIESE Michele, così com'era stato confermato anche da un'altra nota da parte della Guardia di Finanza di Reggio Emilia. Ma soprattutto queste notizie traevano origine proprio dall'indagine *PANDORA*, facendo riferimento alla nota finale del 20.4.2007, nella quale GIGLIO Giuseppe era stato definito come un imprenditore facoltoso che ostentava un elevato benessere, che contribuiva a finanziare le cosche calabresi, ricavandone a sua volta vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle false fatturazioni. All'esito di quegli accertamenti, la DIA di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane di quanto era emerso a carico della GIGLIO s.r.l. A questo punto, a seguito di questa comunicazione prefettizia, il Centro Padane aveva scritto ad un'altra società, Itinera S.p.A., la decisione di allontanare dai cantieri la GIGLIO S.r.l., a sua volta subappaltatrice dalla Nuova Beton, che era quella che, sostanzialmente, aveva avvisato GIGLIO.

Come promesso, CIANFLONE giunge in Emilia il 26.4.2010, e lo si capisce, ha spiegato il teste, da tutta una serie di conversazioni intercettate, intercorse proprio con GIGLIO; dalle telefonate emerge anche che aveva iniziato a sentirsi con VERTINELLI Palmo.
CIANFLONE sebbene diretto a Milano, non aveva esitato a pernottare in Emilia, dove peraltro riceve l'alloggiamento della scheda per il televisore e dove parla con GIGLIO proprio in relazione alla telefonata ricevuta nei giorni precedenti.

Il 28.4.2010 CIANFLONE riprende la strada di casa. La mattina del 9 maggio viene registrata una telefonata (prog. 3331, RIT 640 del 2010), nel corso della quale i due parlano, secondo la ricostruzione d'accusa, di un televisore che GIGLIO avrebbe regalato a CIANFLONE, della interdittiva e nella quale, sul finire, CIANFLONE avvisa GIGLIO che l'indomani sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia: *"GIGLIO riferisce a CIANFLONE che in settimana gli avrebbe spedito un altro televisore da 32 pollici, con il Poliziotto che gli risponde di non avere fretta e che, la spedizione, poteva effettuarla anche quando avrebbe avuto la disponibilità del computer piccolo, quindi gli aveva chiesto anche il computer." Ricordo che questo è il periodo in cui GIGLIO aveva la disponibilità di questi computer e televisori perché era anche in ballo con PELAGGI Paolo, abbiamo visto i capi dal 96 in poi. E poi la conversazione si sposta proprio sull'interdittiva, con CIANFLONE che si dice pronto, se necessario, a tornare in Emilia per parlare con il legale stesso di GIGLIO, ma anche ad andare dal Magistrato della Procura di Catanzaro, titolare del fascicolo "PANDORA", a cui deve consegnare... dice: "Gliela consegno io, un'eventuale istanza del tuo legale". In effetti, come si capisce da un'ulteriore telefonata del 10 maggio (la telefonata 3405, RIT 640), CIANFLONE riceve la lettera del legale e nuovamente si mette a disposizione di GIGLIO per andare a parlare con il Magistrato. E CIANFLONE continua a rassicurare GIGLIO che l'avrebbe incontrato, questo Magistrato, appena sarebbe tornato, perché in quel periodo il Magistrato era fuori, gli dice proprio per trovare una soluzione, trovare il sistema (gli dice nella telefonata 3612, RIT 640 del 2010). Sul finire della telefonata CIANFLONE gli lascia intendere addirittura che la mattina successiva sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia, dice: "Ci sarà un'altra cosa comunque là, che comunque sotto certi aspetti ti riguarda". Ma lo tranquillizza anche sul fatto che ha dato disposizione proprio che il nome di GIGLIO non fosse "dato in pasto" ai quotidiani, ai giornali. E' chiaro, insomma, il tentativo di non danneggiarlo. In effetti, nell'ambito proprio dell'indagine "PANDORA", veniva emessa un'ulteriore ordinanza il 10 maggio del 2010 dal GIP di Catanzaro ed eseguita il giorno successivo a carico di Capicchiano Salvatore, che, tra le altre cose, proprio in relazione a quanto aveva dichiarato CORTESE, si era reso responsabile, in concorso con CORTESE, di un'estorsione proprio nei confronti di GIGLIO.... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Aveva dato disposizioni, dice: "Ma ho raccomandato, ho raccomandato di non divulgare sulla stampa, hai capito? Ho dato disposizioni proprio al collega che opererà là di non divulgare sulla stampa in modo particolare la tua posizione", perché questo è il periodo in cui effettivamente, sul giornale, GIGLIO ci stava spesso anche per altre vicende.*

Nei giorni successivi CIANFLONE e GIGLIO parlano nuovamente di questi arresti. La mattina del 12.5.2010 (prog. 3706, RIT 640 del 2010) CIANFLONE dice a GIGLIO che ha preso appuntamento con il Magistrato sempre per la dichiarazione che gli deve fare.

Vi è un'altra telefonata (prog. 3784, RIT 640 del 2010) in cui gli precisa che entro il lunedì seguente gli avrebbe fatto la certificazione che gli serviva. Quella sera si sentono di nuovo (prog. n. 3825, RIT 640 del 2010) e CIANFLONE gli chiede la trasmissione via fax di quel documento che aveva ricevuto in relazione alla comunicazione fatta per l'interdittiva della società GIGLIO.
CIANFLONE il 17.5.2010 (prog. 4081 RIT 640 del 2010) riferisce di aver parlato con il Magistrato e che a breve gli avrebbe inviato quanto richiesto, rendendosi addirittura disponibile ad andare in Tribunale a Crotone per prendergli i suoi carichi pendenti. Di ciò sono stati individuati due riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla Procura del 17.5.2010, nella quale si legge: *"Letta l'istanza della persona offesa GIGLIO Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro"*. Questo documento era poi stato trasmesso dallo stesso CIANFLONE proprio via fax dalla Questura, tant'è che sul fax si legge la dicitura "Squadra Mobile Catanzaro". Il documento era stato quindi allegato alla successiva istanza che GIGLIO aveva fatto il 19.5.2010 proprio al Centro Padane Autostrade, chiedendo il reintegro della GIGLIO S.r.l. nei lavori dell'autostrada.
Il 18.5.2010 CIANFLONE riferisce di aver inviato al Tribunale la richiesta per i carichi pendenti, che poi effettivamente gli aveva inviato via fax (prog. 4088, 4158, 4367, 4441, 4443, RIT 640 del 2010). Il 19.5.2010, ha spiegato il teste, CIANFLONE rinnova a GIGLIO la sua più completa disponibilità: *"No, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente. Se c'è qualche problema, chiamami subito, che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro. hai capito?". E poi, a domanda, GIGLIO gli risponde che il computer che gli doveva dare non gli è ancora arrivato (questa è la telefonata 4317, RIT 640 del 2010).*

Il 24.5.2010, visto che VERTINELLI Palmo sta scendendo in Calabria, GIGLIO si rende disponibile ad inviargli almeno i televisori tramite VERTINELLI.
E CIANFLONE gli dice che vuole un 36 pollici e un 22 pollici, nonché due netbook da regalare alle proprie figlie, simili ad un portatile che aveva già ricevuto da GIGLIO. Su questi regali che vengono recapitati nei giorni a seguire, vi sono le telefonate registrate ai prog. no 4686, 5335, 5874, RIT 640 del 2010. ..
Le richieste di CIANFLONE non finiscono qui.
Ad esempio, ha spiegato il teste, il 3.6.2010 chiede a GIGLIO la disponibilità di una casetta al mare per dieci giorni e GIGLIO gli dà la disponibilità del proprio agriturismo (prog. 5676, RIT 640 del 2010).

Dalla mattina del 10.6.2010 si inizia a registrare il coinvolgimento in questo rapporto anche di MATACERA.
Quel giorno, ha spiegato il testimone, dalla attività di intercettazione si apprende che CIANFLONE e il suo collega (poi compiutamente identificato proprio in MATACERA) il 15 giugno successivo si dovranno recare per indagini a Torino, ragione per la quale decidono di pernottare a Montecchio Emilia. VERTINELLI Giuseppe prenota, a nome Mille Fiori srl, due stanze presso l'hotel Select di Montecchio Emilia. GIGLIO e RIILLO provvedono ad organizzare la cena presso lo stesso ristorante di VERTINELLI, alla quale partecipano anche PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, l'altro soggetto coinvolto nel giro delle false

fatture e, anche, addirittura Albert, il cinese in contatto con URSINI Mario (cfr. Capi 94, 96, 97, 98).
Di ritorno da Torino i due si fermano in Emilia. CIANFLONE aveva chiesto, peraltro, a GIGLIO di procurargli pure della porchetta e del prosciutto, come aveva fatto in altre occasioni.
La sera del 17.6.2010 viene organizzata un'altra cena, alla quale GIGLIO non aveva partecipato, perché era rientrato in Calabria per un funerale, però si raccomanda con VERTINELLI Giuseppe perché i due poliziotti fossero trattati da ospiti. La mattina del 18.6.2010, il giorno della partenza, GIGLIO consegna a CIANFLONE anche una Nintendo Wii e si adopera per recuperare i salumi richiesti, destinati anche al MATACERA. Si preoccupa anche di reperire i due notebook che CIANFLONE gli aveva chiesto in precedenza. Questi fatti troverebbero riscontro nelle intercettazioni registrate sul RIT 640/2010 n. 6448, 6637, 6678, 6966, 6979, 7000, 7077, 7090; 7094, 7122, 7170, 7236, 7336, 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7347, 7348 e RIT 722/2010 n. 5079: RIT 640/2010).
Durante il viaggio di ritorno viene registrata un'altra telefonata (prog. 7476, RIT 640 del 2010), in cui CIANFLONE ha modo di *ringraziare* nuovamente GIGLIO e nel corso della telefonata gli passa proprio MATACERA, che lo ringrazia per il pensiero che ha avuto anche nei suoi confronti. *Questo, sostanzialmente, è il primo "pensiero" che noi registriamo, e siamo nell'ambito dell'indagine "POINT BREAK".*

Sull'identificazione dei due poliziotti non vi furono dubbi, poiché venne effettuato il controllo delle schede degli alloggiati presso l'albergo Select di Montecchio Emilia, ove è stata trovata conferma della presenza di CIANFLONE Antonio e di MATACERA Francesco, presso la suddetta struttura alberghiera in due distinti momenti: la notte tra il 15 e il 16.6.2010 e tra il 17 e il 18.6.2010.

Nella tarda mattina del 20.6.2010, CIANFLONE, secondo la ricostruzione effettuata sulla base delle intercettazioni, chiede a GIGLIO Giuseppe la consegna di un telecomando della Wii, perché non lo ha trovato all'interno della scatola che gli aveva dato, e che gli poteva comunque spedire tranquillamente con il computer di cui avevano parlato. Tre giorni dopo, il 23.6.2010, GIGLIO conferma a CIANFLONE che il giorno seguente gli avrebbe spedito le parti mancanti della Wii, il computer e i televisori; lo stesso CIANFLONE chiede a GIGLIO che a "Francesco" - quindi a MATACERA Francesco, suo collega - fosse inviato un televisore da 32 pollici anziché da 26 pollici e, poi, si raccomanda per il suo televisore che doveva essere da 40 pollici. Dalle telefonate dei giorni seguenti, ha spiegato il teste, emerge che tutto viene spedito da GIGLIO presso l'agriturismo, dove poi sarebbe stato prelevato da CIANFLONE (prog. nn. 7511, 7821, 8407 RIT 640/2010).

Il 26.6.2010 GIGLIO comunica a CIANFLONE che la questione di Brescia non si era ancora sanata (prog. 8322 RIT 640/2010). In effetti, dagli accertamenti che venivano eseguiti dagli inquirenti, era emerso che la D.I.A. di Milano aveva continuato la sua attività informativa in relazione a quel cantiere e che aveva fatto anche degli accessi all'interno dei cantieri della Tangenziale Sud di Brescia. E così la Prefettura di Brescia, il primo aprile del 2010, aveva emesso nei confronti della GIGLIO S.r.l. un'informativa supplementare atipica, confermando

le proprie valutazioni alla Autostrade Centro Padane che, di contro, aveva continuato ad escludere la GIGLIO S.r.l. dal cantiere.
Nel pomeriggio del 1.7.2010 CIANFLONE chiede a GIGLIO (prog. 8879 RIT 640/2010) un dischetto con un sistema operativo da mettere nel computer portatile che aveva ricevuto. GIGLIO gli dice che, però, aveva bisogno di parlargli. Il 30.6.2010, infatti, era stata data esecuzione, nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, alle ordinanze di custodia cautelare e, quindi, erano stati tratti in arresto PELAGGI Paolo, i fratelli GENTILE ed altri soggetti, tutti collegati a GIGLIO. Il giorno dopo GIGLIO avvisa CIANFLONE, il quale si rende disponibile a salire di nuovo in Emilia il successivo 7.7.2010, dovendosi recare per lavoro a Pisa; in quell'occasione avrebbero potuto quindi parlare. Il 4.7.2010 CIANFLONE gli chiede di prenotargli due camere presso l'albergo di Montecchio Emilia e di fargli trovare al suo arrivo il portatile in sostituzione di quello che aveva il sistema operativo non funzionante. Nell'occasione si erano messi d'accordo per ritirare i televisori presso l'agriturismo, compreso quello che era destinato a MATACERA (prog. 8979, 9142, 9204, 9207, 9211, 9236, 9238 RIT 640/10).
L'incontro del 7.7.2010 effettivamente avviene, come si rileva da un'altra telefonata (prog. 9428, RIT 640/2010) con la precisazione che CIANFLONE dice a GIGLIO che il suo collega sarebbe rimasto a dormire a Bologna, per cui poteva disdire una camera. Questa camera viene prenotata nell'albergo (prog. 9600 RIT 640/2010) vicino al ristorante Antichi Sapori, quello di Brescia, che il Poliziotto lascia intendere di conoscere. E in effetti, dal controllo effettuato presso l'hotel Tricolore, sito proprio nella frazione Gaida a Reggio Emilia, di fianco al ristorante di Brescia, viene accertato che CIANFLONE era stato effettivamente censito il 7.7.2010.

In quegli stessi giorni venivano captate una serie di telefonate dalle quali emergeva come GIGLIO avesse incaricato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo (cfr. capo 96) di acquistare presso Media World un computer portatile da consegnare poi a CIANFLONE.
L'8.7.2010, prima di ripartire per Pisa, CIANFLONE riceve da GIGLIO il telecomando della Wii e il dischetto. E quella sera CIANFLONE si raccomanda con GIGLIO Giuseppe di interessarsi anche alla ragazza ("una di quelle ragazze") che avevano accompagnato a Parma. E su questi punti, ha spiegato il testimone, vi sarebbero le telefonate registrate ai prog. n. 9431, 9472, 9606, 9618, 9619, 9629, 9630, 9631, 9640, 9734, 9819, RIT 640/2010.
Con ciò si conclude questo periodo, perché l'indagine "*POINT BREAK*" finisce qui *"Noi chiudiamo le intercettazioni e per circa sei mesi non abbiamo più notizie di loro."*

In questo periodo, in cui non vi è attività di indagine, l'esame dei tabulati telefonici relativi a CIANFLONE metteva comunque in luce, nel periodo luglio 2010 - gennaio 2011 molteplici contatti: *" e ci accorgiamo che, sostanzialmente, il rapporto era proseguito anche in questo periodo. Tant'è che rileviamo dei contatti con GIGLIO, 88 per la precisione, 85 con VERTINELLI Palmo e 31 con VERTINELLI Giuseppe.*
Nel periodo che va dal 31.1.2011 al primo marzo 2011 si registra, innanzitutto, un ulteriore intervento di CIANFLONE a favore di GIGLIO Giuseppe. CIANFLONE, di sua iniziativa,

interviene con un'apposita nota diretta alla DIA di Milano, che stava ancora indagando sulla posizione della GIGLIO S.r.l.

Il 31.1.2011 viene registrata una telefonata (prog. 328 RIT 110/11) in cui CIANFLONE chiede a GIGLIO un furgone che doveva servire a MATACERA per trasportare dei mobili presso la abitazione della sorella a Milano. CIANFLONE conferma a MATACERA la disponibilità del furgone (prog. 50 RIT 203/11).

Vengono intercettate diverse telefonate tra CIANFLONE e GIGLIO, nelle quali i due si mettono d'accordo per riceverlo. Peraltro GIGLIO dice a CIANFLONE che gli avrebbe messo a disposizione anche una tessera AGIP per il rifornimento di carburante e la tessera Viacard.

Il furgone viene prelevato da CIANFLONE direttamente il 25.2.2011, giorno prima della partenza, presso l'agriturismo di GIGLIO (cfr. prog. 300 RIT 203/2011; RIT 2132 RIT 110/2011; 469 RIT 203/11; 2517. 2554. 2784 RIT 110/2011).
La mattina del 26.2.2011, come da accordi, CIANFLONE e MATACERA si mettono in viaggio, GIGLIO prenota loro due camere presso l'albergo Conte Verde di Montecchio Emilia, dove i due poliziotti giungono in serata (prog. 2809, 2845 RIT 110/2011 prog. 609 RIT 203/2011).
La serata si svolge con una cena alla quale erano tutti presenti, ivi compreso VERTINELLI Giuseppe, e si conclude al night club di Parma dove viene registra anche la presenza di una tale Alina, una ragazza rumena che lavora nel locale, identificata proprio in Cretu Mihaela Alina, che solitamente si accompagnava con il CIANFLONE quando questo veniva in Emilia (prog. 2855, 2856, 2859, 2860, 2862 TIT 110/11; RIT 203/2011 telefonata 627).

La mattina seguente, dopo aver lasciato le rispettive ragazze, i due poliziotti partono per Milano (634, 641 RIT 203/11; prog. 28885 RIT 110/2011).

In particolare, in quella mattinata, CIANFLONE telefona a MATACERA per dirgli di uscire dall'albergo in compagnia della ragazza, mentre lui sarebbe passato alla reception per prendere un caffè. Da quella telefonata si avrebbe la conferma che anche MATACERA era accompagnato con una ragazza.

La sera del 27.2.2011, ha spiegato il testimone, replicavano, sostanzialmente, quanto fatto la sera prima, ma si aggregava anche VERTINELLI Palmo, che era mancato nella precedente occasione. Si registra di nuovo la presenza della ragazza Alina, che con il telefono di CIANFLONE, durante la notte, chiamava per farsi venire a prendere in albergo.

La mattina del 28.2.2011 i due poliziotti tornano nuovamente a Milano, perché assistono alla partita del Milan, facendo poi rientro in tarda sera a Montecchio (prog. 666, 670,672 RIT 203/2011)

Il primo marzo del 2011, il giorno del rientro in Calabria, GIGLIO incarica la sua segretaria Annalisa di noleggiare una macchina per consentire ai due Poliziotti di effettuare il viaggio. Questo perché CIANFLONE dice spesso di aver paura dell'aereo. Quindi gli viene noleggiata la macchina, che GIGLIO paga con la carta di credito della GIGLIO S.r.l. Vi sono le telefonate in cui viene intercettato il momento del noleggio della macchina e viene data la tessera numero 375520402351002, che è la carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l., per noleggiare una Lancia Musa.

Nella mattinata GIGLIO contatta un negozio alimentare chiedendo di preparare salumi e 5 kg di formaggio (prog. 3007 RIT 110/2011), che regala poi a CIANFLONE e MATACERA prima della partenza (prog. 3020 RIT 110/2011). In questo stesso contesto sono registrate le telefonate n. 2997, RIT 110/2011; 1210, RIT 107/2011; 2999, RIT 110/2011; 3002, RIT 110/2011

Subito dopo la richiesta del furgone per il trasloco, veniva registrato anche un altro episodio, proprio relativo alla questione della DIA, perché la Questura di Catanzaro viene interessata dalla DIA di Milano, che stava ancora svolgendo le attività. CIANFLONE contatta il Magistrato (prog. 55 del RIT 203 del 2011) il quale gli dice di aver ricevuto una telefonata da parte di un Sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la DIA, il quale chiede chiarimenti sulla posizione di GIGLIO Giuseppe nell'ambito proprio di "*PANDORA*", perché era intenzione della DIA quella di segnalarlo alla Prefettura competente ed escluderlo dall'appalto di questi lavori. GIGLIO, infatti, non aveva denunciato di essere vittima da parte di affiliati alla cosca calabrese. CIANFLONE, ha spiegato il teste, imposta con il Magistrato il discorso ponendolo sul piano del buon esito del processo in corso, *infatti dice al Magistrato: "Siccome, voglio dire, noi siamo a dibattimento, con questa situazione non vorrei che... Voglio dire, una comunicazione della DIA sotto quest'aspetto, poi magari quello diventa reticente". Ricordo che stiamo parlando del capo 53 relativo a questa... in cui GIGLIO è dichiarato vittima, ma ricordo anche che l'impostazione accusatoria dell'indagine "PANDORA" è basata anche su un impianto accusatorio amplissimo: ci stavano le intercettazioni telefoniche ed ambientali, c'erano le dichiarazioni dei collaboratori e delle persone informate sui fatti. E gli episodi estorsivi in cui è vittima GIGLIO sono sicuramente di un'importanza pressoché relativa rispetto agli omicidi e al 416 bis che era contestato. E da qui CIANFLONE proprio cerca di ottenere la solidarietà del Magistrato, che alla fine gli dice: Va beh... Quello è un Ispettore di punta della Questura di Catanzaro, gli dice quale potrebbe essere il problema e quello alla fine dice: Va beh, preparate una nota alla DIA, sottolineando che in fondo GIGLIO è vero che non aveva denunciato, poteva essere vero (come gli dice lo stesso CIANFLONE), non aveva subito minacce o violenze, ma comunque, quando era stato sentito, seppure stimolato, gli dice il Magistrato, comunque qualcosina aveva confermato. Con CIANFLONE che gli rimarca nuovamente che il suo interesse è solo dettato dal preservare e garantire il buon andamento del dibattimento.*
A riscontro della telefonata, viene rilevato che la DIA di Milano era stata incaricata dalla Prefettura di aggiornare le informazioni sul conto di GIGLIO, tenuto anche conto che la Prefettura di Crotone il 28.1.2011 aveva emesso un provvedimento interdittivo, in parte basato proprio sugli accertamenti esperiti dal gruppo interforze milanese. Gli esiti di detti

accertamenti erano stati comunicati dalla DIA alla Prefettura. Leggendo la nota della DIA, si scopriva che l'8.2.2011, quindi quattro giorni dopo la telefonata di CIANFLONE con il Magistrato, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro aveva effettivamente trasmesso alla DIA la documentazione relativa all'estorsione patita da GIGLIO, significando che i fatti-reati verificatisi durante l'anno 2006 (gennaio) erano emersi nel corso dell'espletamento delle attività investigative, aventi ad oggetto intercettazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, successivamente confermate dalla vittima in sede di verbalizzazione.
In quel documento si legge, ancora, che la DIA aveva rilevato l'affermazione fornita dalla Questura: *"L'assoggettamento dell'imprenditore GIGLIO Giuseppe, il quale, pur non subendo minacce o danneggiamenti di alcun tipo, si piega alla volontà dei mafiosi, i quali solo con la loro presenza implicitamente lo costringono alla dazione di denaro in cambio delle garanzie di tranquillità sia in Calabria che al Nord, dove l'imprenditore opera"*. Nella seconda parte di questo documento viene fatto riferimento, dalla Polizia di Catanzaro, agli atti intimidatori che invece GIGLIO avrebbe subito molto tempo dopo. Si leggeva ancora: *"Il GIGLIO Giuseppe, originario di Capo Colonna, a seguito delle sue conferme riferite agli inquirenti in relazione alle contestazioni emerse dalle indagini presso l'agriturismo GIGLIO, ubicato in quel luogo, ha subito atti intimidatori di chiara origine estorsiva, mediante il posizionamento di cartucce e liquido infiammabile, a seguito del quale ha sporto denuncia presso la Questura di Crotone"*.

Si giunge così, ha spiegato il testimone, alla proposta di apertura di una agenzia assicurativa già sopra richiamato. Il 1.4.2011 CIANFLONE, mentre si trovava a Montecchio Emilia, riceveva da GIGLIO la proposta di aprire un'agenzia di assicurazione. CIANFLONE coinvolgeva nel progetto MATACERA, e già il 3.4.2011 - mentre i due (GIGLIO e CIANFLONE) si stanno recando a Verona, per noleggiare un'auto non reperita a Bologna - GIGLIO si sente con Aversa e gli fa conoscere CIANFLONE, spiegandogli che prossimamente avrebbe avuto la possibilità di assicurare i suoi camion (Aversa è un autotrasportatore) con questa nuova agenzia assicurativa. Ricevuta la proposta, CIANFLONE avvisa la moglie e, subito dopo, MATACERA, dicendogli che aveva parlato con GIGLIO e che aveva l'intenzione di coinvolgere anche lui nell'affare.
MATACERA, però, che conosceva un agente assicurativo in Calabria, aveva spiegato al CIANFLONE che potevano esservi problemi per l'apertura della agenzia, perché non erano iscritti all'albo degli assicuratori e, quindi, avevano bisogno di una figura terza, ossia un broker assicurativo, che poi gli sarebbe stato presentato dal GIGLIO. Ed invero, il 13.5.2011, CIANFLONE, MATACERA e GIGLIO si erano ritrovati a tale scopo per una riunione a Gualtieri. Qui incontrarono il broker assicurativo, Giuliari Alberto; tuttavia l'affare non venne concluso esclusivamente per ragioni legate alla convenienza dell'affare *"... si capisce che la base da cui partono è molto elevata, addirittura si parla di due milioni di euro di valore di mezzi assicurati. Poi il fatto di mettere un'agenzia all'interno di Montella fa sì che... CIANFLONE spiega a MATACERA: Faremo in modo che Montella immatricola quattro/cinque camion al mese, verrebbero immatricolati con quest'agenzia. Però il fatto di coinvolgere un broker, e quindi dover dividere i profitti con questi, non consentirà di avere il*

guadagno che loro pensavano, e quindi le spese di apertura, perché comunque avevano delle spese per aprire un'agenzia, eccetera, erano molto più alte.."

Mentre i due poliziotti si trovano in Emilia, nella notte tra il 14 e il 15.5.2011 venivano osservati, tramite apposito servizio di pedinamento, recarsi al night club Diana Park di Parma insieme a VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO. Nel corso della serata avevano cenato presso il ristorante Redas di Montecchio Emilia. Di questi spostamenti vi sono riscontri anche nelle intercettazioni registrate ai prog. nn. 2830, 2833, 2834 RIT 203/2011 e ai progg. nn. 9945, 9951 RIT 110/2011. La mattina dopo, MATACERA e CIANFLONE partono per Milano, per andare a vedere una partita. Fanno rientro in serata alcuni minuti dopo la mezzanotte e, insieme a VERTINELLI Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe, tornano di nuovo al night Diana Park, dove si intrattengono un paio d'ore. Dopo aver accompagnato i due poliziotti e le ragazze in albergo, GIGLIO riferisce a VERTINELLI (prog. 65 RIT 1081/2011) di aver appreso da CIANFLONE notizie in merito ad una grossa indagine in atto su soggetti albanesi per vicende legate alla prostituzione. GIGLIO riferisce che, sostanzialmente, quest'indagine non li riguardava, anche se nutriva in proposito qualche dubbio: *"Gli dice proprio: "Ti devo dire una cosa di Antonio", e poi gli spiega: "Non la stanno facendo loro, mi hanno avvisato". usa qui il plurale. "Penso che è una cosa che non ti riguarda, però te la dico. Erano con Tonino. Proprio... stanno lavorando, mi ha chiamato stasera, mi ha fatto uscire fuori, non hai visto quando mi ha detto che ti devo parlare?". E GIGLIO riferisce che, sostanzialmente, quest'indagine non li riguarda, anche se ha qualche dubbio. Dice infatti GIGLIO: "Qualche cazzo c'è, perché mi ha detto: Penso che non ti riguarda, però... però questi che cazzo dicono, oi Pi? Cioè, ho capito che a noi non ci riguardano, perché di me, di te sappiamo cosa dicono?". "Eh, no". E VERTINELLI in realtà dice che lui, qualche contatto, l'ha avuto e, qualche favore, anche l'ha fatto. GIGLIO continua, esprime qualche dubbio anche in relazione... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Loro hanno appreso che all'interno del night... dice GIGLIO. "Mi hanno chiamato in disparte e mi hanno avvisato di quest'attività di indagine che c'è in relazione a degli albanesi", che controllerebbero delle ragazze. E dice: "A voi non vi dovrebbe riguardare, però...". Infatti anche loro hanno dei dubbi, tant'è vero che uno dice: Noi non lo sappiamo cosa dicono di noi. GIGLIO esprime questi dubbi anche in relazione alla vicenda di PELAGGI Paolo, però dice: "Sono tranquillo, non so perché, non lo so. Non credo per il discorso di Paolo", perché, chiaramente, questi non è che sanno su cosa può sfociare quest'attività di indagine, e quindi fanno diverse ipotesi. C'era stato poco tempo prima il discorso di PELAGGI, che era stato arrestato, quindi dice: Magari anche quello. Infatti in quest'ambientale dice GIGLIO: "Io non lo so se magari quell'altro, cioè Paolo... Eravamo tutti insieme, facevamo tutti insieme", dice: "Io che ne so se quello si è messo a parlare e ha detto qualcosa proprio per scansarsela?", nel senso: Avrà parlato magari per alleggerire anche la propria posizione. Questo è il senso."... Dirò anche che il Diana Park sarà poi coinvolto in una vicenda in cui arresteranno, metteranno agli arresti anche Tonelli Loris, sarà coinvolto, proprio per un giro di prostituzione, attività compiuta proprio dalla Polizia e dai Carabinieri di Parma. Non lo so, io vi cito tutte le telefonate di questo... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Abbiamo la telefonata 1188, RIT 203 del 2011"*

Mentre era in corso la trattativa per la apertura della agenzia di assicurazioni, si era verificata una sorta di contrattempo. Infatti, il giorno prima dell'incontro con il broker, VERTINELLI e GIGLIO vengono citati in udienza per l'indagine *PANDORA*.

Anche il MATACERA veniva interessato, come al solito da CIANFLONE, nella vicenda per inviare a GIGLIO un documento da utilizzare come fac-simile per giustificare la propria assenza all'udienza del 3.5.2011, poi rinviata ad altra data, il 12.5.2011. Infatti, GIGLIO aveva fatto intendere a CIANFLONE che non era orientato a presentarsi in udienza e CIANFLONE, in risposta, si era messo a sua disposizione, dicendogli come fare ad evitare l'udienza. A tale scopo gli aveva preparato una dichiarazione, inviata a GIGLIO per il tramite di MATACERA. Il relativo fax, trasmesso dalla Questura di Catanzaro a GIGLIO è stato intercettato: *"Quindi c'è il coinvolgimento di MATACERA anche in questa situazione qua, in cui, sostanzialmente, viene detto che GIGLIO, per motivi di lavoro... in quel periodo aveva gli appalti in Albania, stava aprendo questa nuova attività, quest'appalto che avrebbero potuto prendere in Albania, e come scusante mettere proprio questo discorso qui, che, per improrogabili motivi di lavoro, non si sarebbe recato in Albania. Noi in effetti intercettiamo questo fax che viene trasmesso dalla Questura, da un fax della Questura di Catanzaro, e viene mandato a GIGLIO. Dopo GIGLIO cambierà la versione, perché darà che non... addurrà altri motivi e non quelli di recarsi all'estero per lavoro, ma presenterà un certificato medico. Ma quello che per noi è importante è che il facsimile di quella lettera che poi GIGLIO manderà a Crotone è simile all'impostazione che gli aveva dato CIANFLONE. E poi noi registriamo tutta una serie di situazioni nelle quali, sostanzialmente, CIANFLONE si mette a disposizione di VERTINELLI e di GIGLIO per far sì che... andrà a parlare... dice lui: parlerà con il Magistrato, ma in realtà parla proprio con gli altri Ufficiali di Polizia giudiziaria che assistono il Magistrato, si farà dire quando sono le altre citazioni e provvederà lui stesso ad effettuare .. farà in modo che queste citazioni vengano notificate per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro."*

In ogni caso CIANFLONE aveva detto a GIGLIO e a VERTINELLI che si sarebbero dovuti necessariamente incontrare prima di andare all'udienza del 12.5.2011, perché gli doveva dire delle cose, cioè doveva dargli delle indicazioni sulla loro testimonianza (prog. n. 8865 RIT 110/2011). I tre si erano incontrati a Crotone per parlare del processo.
Venivano quindi registrate una serie di situazioni nelle quali CIANFLONE, mettendosi a disposizione di VERTINELLI e di GIGLIO, era andato a parlare con gli ufficiali di polizia giudiziaria che collaboravano con il magistrato, per farsi dire quando erano state emesse le altre citazioni che avrebbe poi materialmente provveduto ad eseguire lui stesso, per il tramite della Squadra mobile di Catanzaro. In tutto questo, il MATACERA si era occupato di eseguire le notifiche del provvedimento di citazione. Questo il senso delle parole del testimone: *"Si dovevano incontrare l'11, solo che GIGLIO perde l'aereo, e quindi alla fine si incontreranno la mattina dopo, prima dell'udienza, di mattina presto, all'agriturismo tutti e tre, si incontreranno lui, CIANFLONE, GIGLIO e VERTINELLI, e poi CIANFLONE accompagnerà i due in udienza. E c'è tutta una serie di telefonate in cui, praticamente, c'è questa messa a disposizione sempre di CIANFLONE in questo senso qua. P. – Cioè nel senso di illustrare che cosa? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Guardi, le dico le telefonate. P. Una che rispecchi il senso anche delle altre. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Per esempio, questa*

telefonata qui, dice: "Adesso che salgo io, adesso che salgo, adesso che ci vediamo, vengo, porto la documentazione, così vedi pure... hai capito? E così sai anche... ti regoli pure". P. – Il senso dell'incontro rispetto all'imminente testimonianza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Non lo so, doveva prepararli. Io non lo so. P. – C'è qualche telefonata che è in questo senso, preparatoria alla testimonianza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, sì, sono tutte... P. – ...preparatorie della testimonianza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – ...preparatorie della... Per esempio, GIGLIO riceve l'atto di citazione il 27 aprile del 2011 direttamente a casa del padre. Inizialmente la citazione (come dicevo) è per il 3 maggio. Immediatamente avvisa CIANFLONE, che chiederà subito l'invio di questa citazione sul fax della Questura. E poi, siccome non riescono, glielo chiederà anche sulla propria e mail istituzionale. Riceve il documento, CIANFLONE richiama GIGLIO... P. – No, io mi riferivo, Maresciallo, a queste conversazioni nell'imminenza, il giorno della seconda udienza, quando si presentano a testimoniare. Ci sono telefonate che dimostrano che concretamente questi incontri sono in vista dell'imminente testimonianza, quella che dovrà essere resa a distanza di qualche ora? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Aspetti, eh. P. – Perché mi pareva che lei dicesse che ci sono telefonate prima di questa seconda udienza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Ci sono tutte le telefonate in cui si fa mandare gli atti di citazione, che vanno dal 3 maggio al 6 maggio. Poi l'8 CIANFLONE conferma a GIGLIO che all'udienza del 12 maggio si dovrà presentare e poi gli suggerisce di scendere in Calabria con un giorno di anticipo (questa è la telefonata 9288 dell'8 maggio). P. – Sì, sì, poi GIGLIO prende l'aereo, l'abbiamo detto. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Dice: "Ti devono sentire giovedì mattina, ti accompagno, andiamo insieme là a Crotone, hai capito? E comunque perché dobbiamo... magari giovedì sera ci vediamo e poi per giovedì ci organizziamo". Allo stesso modo CIANFLONE si mette d'accordo pure con VERTINELLI in un'altra telefonata del 9 maggio, la 5887. La mattina dell'11 maggio VERTINELLI avvisa CIANFLONE di trovarsi in Calabria, mentre gli dice: "Mio fratello Pino e GIGLIO stanno scendendo in aereo". E CIANFLONE in questa telefonata dice: "Ci sentiamo stasera, così vediamo un attimino se c'è da fare qualche cosa immediata là. Ci vediamo stasera magari un'oretta". P. – Va bene. E tutte le altre sono su questa falsa riga. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sono, esatto, su questo passaggio qua. La cosa importante è quello che registriamo dopo l'udienza, perché dopo l'udienza si ritrovano... Dirò solamente che durante l'udienza... P. – Prima dell'udienza solo CIANFLONE; MATACERA non...? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – MATACERA compare, perché si occupa di fare le notifiche del provvedimento di citazione. CIANFLONE si occupa di ritirare questi atti di citazione, che teoricamente non aveva senso, nel senso che il Tribunale avrebbe... la Procura avrebbe mandato ai Carabinieri del posto la citazione, come avviene... invece se li fa mandare lui. Chi li riceve materialmente è MATACERA. Non c'è riscontro che ne hanno parlato nelle telefonate, quindi vuol dire che ne avevano parlato anche di persona, perché MATACERA avvisa che sono arrivati questi atti, e quindi procede a notificare il provvedimento via fax... P. – La seconda udienza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, la seconda, a VERTINELLI Palmo. Ma la cosa che dicevo... P. – VERTINELLI o GIGLIO o tutti e due? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – VERTINELLI. VERTINELLI. Praticamente, la citazione di GIGLIO non arriverà, perché, siccome lui era stato già citato la prima volta il 3 maggio, dove aveva mandato questa giustifica... che noi, quella giustifica... acquistiamo sia il facsimile che gli manda CIANFLONE, utilizzando il fax

abusivamente, arbitrariamente utilizza questi mezzi dell'amministrazione per mandargli questa cosa, e in più acquisiamo anche la giustifica che lui manda poi in Tribunale. Quindi effettivamente, confrontando il documento, vediamo che è uguale se non nel cambio della motivazione, perché quello che gli manda CIANFLONE, da come avevano parlato... P. –

Non gli fanno una seconda citazione, a GIGLIO? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Non gli fanno la seconda citazione per un semplice motivo, perché poi glielo spiega anche CIANFLONE quando si interessa tramite i colleghi che sono in Procura e la segretaria della Procura gli dice che è stato citato direttamente in udienza, quindi non ci sarà la citazione. Mentre per VERTINELLI viene fatto l'atto di citazione, anche se, sostanzialmente, CIANFLONE chiederà che sia fatto un atto di citazione anche per GIGLIO. Però, di questo, noi non abbiamo sentore se è stato fatto. Quello di VERTINELLI viene fatto e viene trasmesso da MATACERA. La cosa che a noi interessa di quest'episodio in particolare è questo: sostanzialmente, noi andiamo a verificare queste testimonianze e le dirò che sono né più e né meno le testimonianze che si basavano sulle SIT fatte nel 2009. Però la cosa interessante... P. – E dopo l'udienza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – ...è dopo l'udienza

Poco dopo, la mattina del 16 maggio, dopo che CIANFLONE è andato via dall'Emilia, dopo l'incontro con il broker insieme a MATACERA viene registrata la conversazione ambientale numero 76 RIT 1081/11 del 16.5.2011 nel corso della quale GIGLIO discute con un personaggio, non identificato, riferendogli in merito alle dichiarazioni che avrebbe potuto fare il neo collaboratore, Giuseppe VRENNA, capo omonimo della cosca VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, che era operante nella provincia di Crotone, proprio in ragione di quello che aveva appreso da CIANFLONE. *Infatti gli dice: "C'è stato tre giorni fa l'Ispettore qua*, GIGLIO, insomma, è informato di quello che sta dicendo Vrenna. *Infatti gli dice: "Ma Vrenna deve ancora partire", nel senso deve ancora iniziare a fare le dichiarazioni. "essendosi limitato solamente a riferire solo al momento di persone arrestate e non toccando ancora i cristiani in libertà. Sì, al di fuori di quello, quello deve ancora partire. Però, se sicuramente, mi segui?, accusa cristiani che poi saranno già dentro, cristiani che sono fuori, è venuto a prenderli". E GIGLIO dice che Vrenna, proprio perché è Vrenna, i riscontri, glieli fa trovare veramente, dice: "Vrenna, non è che sta parlando l'ultimo... l'ultima ruota del carro"*
In merito a quest'episodio viene registrata un'altra telefonata il 26 maggio (prog. 3356 RIT 203/2011) in cui CIANFLONE si sente di nuovo con GIGLIO, esortandolo a fare molta attenzione a tenere gli occhi aperti, facendo riferimento al colloquio che avevano avuto quando si erano visti. Gli dice, ha spiegato il teste,: "*Senti, Pino, ti volevo dire un'altra cosa. Ascoltami bene, capiscimi bene quello che ti dico, ti raccomando, ti... Stai attento a quello che ti ho detto io prima di scendermene, dai. Hai capito? Mò molto occhi aperti, occhi aperti*". VRENNA inizia la sua collaborazione il 3.12. 2010 ed era stato proprio gestito dalla Polizia e nel corso di alcuni interrogatori aveva anche parlato degli imprenditori quali MUTO e GIGLIO e del loro legame con GRANDE ARACRI.

Il 24 giugno viene registrato l'episodio relativo alla richiesta di comparaggio avanzata da PUGLISE Michele a GIGLIO già accennata sopra. Si tratta, ha spiegato il testimone, di una richiesta fatta in precedenza: "*MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, no, era una richiesta*

risalente. Adesso lo spiego bene, andando proprio a vedere questa telefonata qui (la 4330, RIT 203 del 2011), in cui CIANFLONE, appena arriva in Calabria, infatti sono le 20:44, chiama immediatamente MATACERA. E MATACERA era colui che aveva accompagnato alla partenza lo stesso CIANFLONE. Lo avvisa immediatamente dell'esito di quest'incontro, perché, chiaramente, CIANFLONE era stato chiamato immediatamente a recarsi in Emilia. E la prima cosa che gli dice è che ha trovato della positività in GIGLIO riguardo proprio al ristorante. Ma questo lo vedremo. Dice che GIGLIO su quello che deve fare. E poi la conversazione scivola, si sposta su questa convocazione. Ed è MATACERA che glielo chiede, chiede a CIANFLONE il motivo di questa convocazione. Quindi ne avevano parlato prima della partenza. E CIANFLONE gli dice: "Sì, è una cosa seria per lui, voglio dire... Ha voluto un consiglio più che altro, perché noi... praticamente, alla fine che cos'è successo? L'ha chiamato, gli ha mandato un'imbasciata Michele PUGLIESE per fargli... per battezzargli un bambino". E CIANFLONE dice di averglielo chiaramente sconsigliato, anche perché c'è stata "PANDORA". E' chiaro che questo comparaggio va contro la stessa indagine. E dice proprio, come dicevo prima al Pubblico... Va proprio contro la tesi messa nel capo 52 di "PANDORA"... In realtà PUGLIESE gli aveva fatto una proposta di comparaggio. Ma non solo. Praticamente, CIANFLONE spiega a MATACERA che questa storia è una storia ancora più vecchia rispetto all'attività di indagine, perché era una cosa che già gliel'aveva fatta a suo tempo. Infatti poi ci saranno altre telefonate, che GIGLIO dice: Cavolo, il bambino c'ha otto anni, proprio adesso glielo devi andare a fare, questo battesimo? E' ancora più vecchio rispetto alla stessa indagine "PANDORA". E, ciò nonostante, anche dopo "PANDORA", anche dopo che GIGLIO si era recato a testimoniare su questo capo d'imputazione, PUGLIESE Michele aveva rinnovato l'invito nei confronti di GIGLIO a questo comparaggio. Gliele dice: "Praticamente, nella storia che era già stata definita da prima, che... voglio dire, alla luce di quello che è successo dopo", cioè l'indagine. "gli ho detto, ha deciso, ha deciso di dirgli di no". E MATACERA concorda, sottolinea, come dicevo in premessa, in modo consapevole: "Eh, voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema, adesso si avvicina". E poi abbiamo tutta un'altra serie di telefonate."

Qualche tempo dopo, la mattina del 18.8.2011, GIGLIO, VERTINELLI e lo stesso CIANFLONE sono insieme, per andare a visionare le mattonelle del ristorante che CIANFLONE e MATACERA decideranno di aprire, e commentano a una serie di attività di indagini che sono in atto anche a Catanzaro e di cui il CIANFLONE racconta. CIANFLONE, in particolare, parla di SILIPO Antonio, emerso proprio nell'indagine *GRANDE DRAGO*, e lo fa in riferimento alla testimonianza resa da SILIPO Antonio durante il processo *GRANDE DRAGO*. CIANFLONE chiede a MATACERA, che aveva partecipato con lui alle indagini di *GRANDE DRAGO*, come si chiamasse questo soggetto, perché non si ricordava chi fosse (prog. 6194 RIT 203/11). MATACERA gli manda un SMS di conferma con il cognome SILIPO (prog. 6199 RIT 203/11). CIANFLONE nel raccontare della testimonianza resa da SILIPO, dice che aveva negato tutto: " *Dice: "Ha negato tutto e allora dice: Perché alla Polizia detto queste cose? Allora lui dice: Ma non lo so perché, in quel periodo non mi sentivo bene", fa la voce di Silipo. "Ne ha raccontate di puttanate in quell'aula. Tutti a ridere. Ma anche gli arrestati ridevano".*

GIGLIO prende lo spunto per raccontare la sua esperienza in udienza e fa il suo paragone con quanto accaduto a lui il 12 maggio, dicendo che nella sua udienza ridevano anche le mogli dei carcerati, allorquando aveva negato che i soldi fossero frutto di estorsioni sostenendo che invece erano un prestito. Anche VERTINELLI racconta la sua esperienza, (anche lui era emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* unitamente a SILIPO) raccontando quello che era accaduto quando aveva dovuto testimoniare in aula: *dice: "Anche a me tempo fa... lo scemo che è, tutta gente emiliana che lo conoscevo da una vita, e si mettono tutti i ridere. Ma a livello... mi voleva far dire della gente che", dice sostanzialmente, io conoscevo da una vita, mi volevano far parlare contro di loro. E CIANFLONE dice: "E' arrivato lo scienziato", in riferimento o al Magistrato o al Poliziotto che aveva interrogato* (prog. 1285,1286 RIT 1081/11).
Questa telefonata nella prospettiva di indagine aveva avuto un peso fondamentale nella comprensione del rapporto intercorrete tra le parti: "*Questo per noi è stato un sintomo di quel rapporto che c'era. Tu sei un Poliziotto, quello ti sta dicendo così e tu gli dai ragione. E questo per noi è stato veramente importante anche per capire questo rapporto e come poi effettivamente era stata preparata anche l'udienza "PANDORA*".

Nel periodo che va dal 6.6.2011 al 25.3.2012, viene registrata una serie di telefonate che fanno comprendere come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, decidono di aprire un ristorante, il ristorante Pagus, avvalendosi dell'aiuto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale, dopo essere stato ristrutturato. Il ristorante Pagus, era stato effettivamente inaugurato nel gennaio del 2012, intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r.l. della quale erano soci Battigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinti della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA. Le conversazioni intercettate danno atto del diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti quali reali gestori della attività.
Essi, infatti, si adoperano per risolvere tutta una serie di problematiche che sono connesse all'apertura di un nuovo locale. E MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne condivide in modo consapevole tutte le scelte. Le intercettazioni sul tema sono decine e decine: "*Per quanto invece riguarda le conversazioni che intercettiamo su quest'argomento, cioè sulla gestione del ristorante, procedendo in modo veloce e sintetico, posso dire che le numerosissime conversazioni danno atto di come nel giugno del 2011 CIANFLONE e MATACERA iniziano a parlare dell'apertura di questo locale. CIANFLONE dice subito di aver preso la palla al balzo e di aver chiesto aiuto sia a VERTINELLI, ma lo farà anche con GIGLIO, e di avergli chiesto... perché VERTINELLI gli chiede un aiuto per gestire una gara già, che stava facendo, e quindi dice... Chiaramente, CIANFLONE gliela dà e subito dopo telefona a MATACERA e gli dice: Guarda, ho preso subito la palla al balzo con VERTINELLI, ci aiuterà lui – perché, sostanzialmente, gli chiede di inviargli i muratori per fare la ristrutturazione del locale. E questo accadrà anche con GIGLIO Giuseppe. Essenzialmente VERTINELLI, dicevo, si preoccupa di mandare i muratori e in economia a fargli fare i lavori, e GIGLIO di reperire gli arredi e i materiali, come per esempio le*

piastrelle, da utilizzare nella ristrutturazione. GIGLIO farà aggiungere anche due condizionatori da sistemare all'interno del ristorante, più un mobile, probabilmente una credenza che si capisce che CIANFLONE aveva visto in una di quelle occasioni che era venuto su, gliela chiede proprio. Addirittura CIANFLONE, per il reperimento dei mobili della cucina da predisporre all'interno del ristorante, chiederà anche a Geremicca Maria detta "Patrizia". Ne avevamo parlato l'altra volta, quando avevo detto degli immobili di Le Castella di VERTINELLI Palmo che erano stati locati alla Questura di Crotone e c'erano stati dei problemi per le interdittive. E lui addirittura chiederà aiuto anche a Geremicca Maria detta "Patrizia". Ed è proprio MATACERA a sintetizzare al meglio questa situazione. quando dice a CIANFLONE, in una telefonata iniziale (poi vi dirò qual è il numero), quando gli spiega quello che CIANFLONE sta facendo, e quindi sta chiedendo tutti questi aiuti, ha iniziato a chiedere questi aiuti a VERTINELLI, ha chiesto aiuto a GIGLIO, gli dice proprio: "Eh, voglio dire, noi mettiamo già 30.000 a testa; se ne mettiamo 20.000 e funzionano lo stesso, è meglio". Quindi lui ci vede il risparmio, ci vede il guadagno. E mentre accade tutto questo. CIANFLONE continua a mettersi a disposizione, tanto che il 22 luglio del 2011 viene di nuovo in Emilia. L'occasione è quella di andare a vedere un negozio che gli indica GIGLIO per andare ad acquistare queste piastrelle, ma si comprende anche che il motivo di questo viaggio (dice CIANFLONE) è perché CIANFLONE deve parlare di nuovo a GIGLIO, non volendo aggiungere altro per telefono. La questione sembrerebbe importante ed è testimoniata dalla telefonata 15642 del 12 luglio 2011, RIT 110 del 2011, quando CIANFLONE avvisa in questo modo GIGLIO. gli dice: "E poi, tra l'altro, voglio dire, l'altro giorno abbiamo parlato di quella questione, poi ti devo... nei particolari, poi ti devo spiegare qualche cosa, hai capito? Che poi, voglio dire, quando ci vediamo, poi ti spiego qualcosa". E ancora: "Hai bisogno di vedere chiaro, no? Non è sufficiente di dire si o no, vanno capite, vanno capite le cose, perché uno deve poter... deve saper risponde se viene interpellato, no?". Quindi c'è, secondo noi, secando la nostra ricostruzione, evidentemente un riferimento a qualche attività di Polizia e CIANFLONE deve preparare eventualmente GIGLIO qualora fosse chiamato. Tanto che la sera del 22 luglio si verifica anche un malinteso, cioè CIANFLONE è arrivato effettivamente in Emilia, sta pranzando con VERTINELLI Giuseppe. però GIGLIO non c'è. GIGLIO chiama VERTINELLI, capito che c'è pure CIANFLONE, e siccome CIANFLONE aveva provato a chiamarlo nelle ore precedenti e lui non gli aveva risposto, se lo fa passare, chiedendogli che cosa volesse. CIANFLONE invece continua, capisce che era in riferimento a quell'altra cosa, gli dice proprio che avrebbero parlato quando si sarebbero visti, cioè non era opportuno parlare per telefono. GIGLIO infatti gli dice: "Ma no, era solo per la telefonata". CIANFLONE invece continua: "Adesso che ci vediamo, qualcosa ti devo dire. Te la devo dire comunque, qualcosa. Non ti preoccupare, ho sempre da dirti qualcosa io" (questa è la telefonata 16853. RIT 110 del 2011). Tornando alla questione del ristorante, vediamo poi come VERTINELLI si adopererà anche per far avere ai due Poliziotti un documento attestante il corretto smaltimento dei rifiuti dei materiali di scarto dei lavori eseguiti presso il ristorante, rifiuti che in realtà (si capisce) erano già stati eliminati. Il Pagus, sostanzialmente, viene inaugurato il 19 gennaio del 2012. Adesso io... Questo è, in estrema sintesi, quello che noi rileviamo. E' chiaro che ci sono decine e decine di conversazioni telefoniche. Non lo so, possiamo andare...? P. – Decine e decine di

intercettazioni... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Quello che ho detto io adesso è, in estrema sintesi, quello che accade.

Conviene riportare per intero lo stralcio del verbale ove è indicata la sintesi di queste telefonate così come ricostruite dalla accusa.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Esatto, sono sul tema, praticamente danno atto di questa cosa, come si sviluppa il rapporto. Andiamo più nel particolare e vediamo che a partire dal 6 giugno del 2011 Battigaglia Giancarmine, CIANFLONE e MATACERA iniziano a discutere della costituzione di questa società. Ci sono delle telefonate, ve le cito: la 3739, la 3780, la 3787, la 3843, RIT 203 del 2011. CIANFLONE il 10 giugno del 2011 anticipa sin da subito a VERTINELLI che presto avrebbe avuto (lo dicevo) aiuto e gli dice infatti (nella telefonata 3872, RIT 203): "Palmì, tra non molto... tra non molto ti dovrò disturbare io, a te", perché, praticamente, VERTINELLI gli aveva chiesto di interessarsi all'appalto che stava facendo giù. E quello dice: Sì, sì, io sono a disposizione, però tiene presente che tra poco ti devo disturbare io, a te. Perché, gli spiega, stavano aprendo questo ristorante e aveva bisogno di qualche muratore che gli facesse qualche parete divisoria. Dopo aver parlato con VERTINELLI, CIANFLONE si sente con MATACERA e gli spiega la necessità di contattare un ingegnere, l'ingegner Brutto Giuseppe. Questo è un personaggio che conosce MATACERA, che, né più né meno, viene interpellato perché deve presentare un progetto a favore di VERTINELLI affinché possano partecipare a questa gara di appalto. CIANFLONE racconta a MATACERA, dice: Guarda, come mi ha chiesto questo, io ho preso subito la palla al balzo per ottenere dallo stesso VERTINELLI un aiuto per ristrutturare il locale. CIANFLONE gli dice che sta attendendo l'occasione giusta anche per coinvolgere GIGLIO: "Mò come ho l'opportunità acchiappo a Pino e gli parlo della cucina e dei tavoli". Quindi, sostanzialmente, qui MATACERA è pienamente d'accordo su quello che sta facendo CIANFLONE, così anche da risparmiare sugli investimenti iniziali per l'apertura del ristorante. Dice ancora CIANFLONE: "Ma l'interesse è anche nostro", cioè di aiutare VERTINELLI e GIGLIO, "che io... che io già in partenza comincio a recuperare i primi 20-25.000 euro, non so". E MATACERA è d'accordissimo, la frase che avevo detto prima: Eh, voglio dire, già mettiamo 30.000 euro: se ne risparmiamo qualcosa, è tutto di guadagnato. Questo è il senso. L'occasione per parlare con GIGLIO non tarda a venire e avviene la sera del 12 giugno 2012 (abbiamo la telefonata 3904, RIT 203 del 2011). Gli riferisce effettivamente di voler aprire con un amico di Isola Capo Rizzuto, cioè Battigaglia Giancarmine e con MATACERA, CIANFLONE riferisce a GIGLIO che vuole aprire questo ristorante, il Pagus, però ha bisogno di reperire la cucina e i tavoli. E GIGLIO, che è anche nel settore, ha l'agriturismo, dà la sua disponibilità ad aiutarlo (questa è la telefonata 3904). Nei giorni successivi ci sono ulteriori preparativi per la costituzione di questa società. All'inizio parlano di una S.a.s., poi sarà una S.r.l., ci sono diverse telefonate. Alle 12:07 del 26 giugno 2011 abbiamo la telefonata 4320, RIT 203 del 2011. Nel mentre è in attesa di riprendere l'aereo presso l'aeroporto di Milano (ricordo che CIANFLONE era stato in Emilia perché convocato da GIGLIO a causa della richiesta di comparaggio, dicevo prima questa telefonata), CIANFLONE spiega a Battigaglia inizialmente di aver parlato con i suoi amici GIGLIO e VERTINELLI, in particolare con il primo, e avevano promesso di trovargli gli arredi per il ristorante. E così registriamo che il primo luglio del 2011 presso il ristorante

dello studio del notaio Panzarella Sebastiano a Catanzaro viene costituita questa società, la BA.CI.RO. RISTO S.r.l., che sono le iniziali dei tre soci. E poi, tramite l'ingegner Brutto, lo stesso che seguirà VERTINELLI Palmo nella gara di appalto inerente il fiume Papanicaro, quello per cui gli aveva chiesto aiuto, i due Poliziotti faranno fare anche un progetto di migliorie del locale. Per i materiali occorrenti, tipo le mattonelle, CIANFLONE chiederà nuovamente a GIGLIO, preannunciandogli il 4 luglio del 2011 la sua intenzione di recarsi nuovamente a Gualtieri per prendere visione di queste piastrelle e GIGLIO dice: Sì, andiamo da un mio cugino. E CIANFLONE gli dice anche che è sua intenzione salire in Emilia con lo stesso MATACERA, anche se poi MATACERA non andrà. Su questi punti ci sono varie telefonate, vi cito la 4397, la 4500, la 4511, la 4548, la 4565, la 4553, la 4670, la 4826, la 4833, la 4835, la 4865, sempre della RIT di CIANFLONE, 203/2011. Insomma, ci sono varie telefonate che servono a concordare quest'incontro che CIANFLONE e MATACERA.. almeno inizialmente doveva venire su anche lui per guardare queste mattonelle. CIANFLONE parla sia con VERTINELLI che con GIGLIO, con il quale si accorda di andare a vedere le piastrelle. Il Poliziotto gli riferisce (e questo, chiaramente, nell'ottica di uno scambio di servizi) che la loro venuta in Emilia sarà anche occasione di parlargli. CIANFLONE, ogni volta che deve venire su, ha anche motivo di parlare con GIGLIO. E abbiamo visto anche in che termini. Quando Battigaglia chiede il costo delle mattonelle, CIANFLONE gli fa intendere che sarebbe stato tutto gratuito, dato che le mattonelle sarebbero state acquistate dal cugino del suo amico, cioè GIGLIO, e il trasporto in Calabria l'avrebbe fatto lo stesso GIGLIO, con i suoi camion. Tutt'al più avrebbero pagato pochissimo. Gli dice infatti CIANFLONE: "Poi parliamo, dai. Non mi far parlare, non mi far parlare adesso. Cioè, nella peggiore delle ipotesi, paghiamo a costo, 3 o 4 euro, non di più. Sennò che cazzo faccio? Vado là? Che cazzo ci vado a fare?". Giusto. Che va a fare da...? Questa è la telefonata 4997, RIT 203/2011.

P. – Qual è il senso che lei attribuisce a questo?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Praticamente, il senso è questo: loro si stanno mettendo d'accordo, perché CIANFLONE e MATACERA devono salire su, perché GIGLIO ha un suo cugino che vende le mattonelle, che è quello della CARIPAL (poi lo vedremo, perché facciamo pure il servizio lì). Quando lui è su, avvisa sia MATACERA sia Battigaglia (l'altro socio) di quello che stanno facendo. E in particolare in quest'occasione qui avvisa Battigaglia, gli dice: Guarda, non ti preoccupare per la spesa delle mattonelle, perché ho capito che chi paga... pagherà GIGLIO, effettuerà pure il trasporto giù. Però dice: Al massimo, proprio al massimo andiamo a pagare solamente al costo di produzione. Perché dice: Sennò io che cavolo ci vado a fare su a parlare con questo? Questo è il senso. Altre telefonate poi danno atto, sinteticamente, dell'ultima azione delle pratiche inerenti questa società, dell'individuazione di un muratore per l'esecuzione di questi lavori che gli viene dato da VERTINELLI; dell'organizzazione di un appuntamento con il responsabile dei Vigili del Fuoco per le licenze che servono; ancora, della ricerca di una cucina da acquistare e VERTINELLI farà interessare Geremicca Maria detta "Patrizia", che CIANFLONE aveva già conosciuto in occasione del problema con le interdittive; le telefonate danno ancora atto di alcuni problemi sorti per l'acquisizione delle certificazioni necessarie.

P. – Va bene, andiamo avanti.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – E poi, chiaramente, degli accordi che servono a definire...

P. – Se ci sono cose importanti su questa vicenda del ristorante, se no...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Poi, praticamente, arriviamo a quando CIANFLONE viene su. MATACERA non arriva, viene solo CIANFLONE, e vanno... noi li intercettiamo che vanno alla CARIPAL di Cesarani Enzo. E' GIGLIO che lo accompagna, insieme a VERTINELLI Giuseppe (c'è sempre lui), e vanno a vedere queste mattonelle.

P. – Va bene. Come finisce la storia?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – L'esito di questa visita al negozio viene riferito da CIANFLONE sia alla moglie che a Battigaglia Giancarmine, ma soprattutto a MATACERA. Gli dice che al momento ha scelto la campionatura, precisando che quasi certamente tutto sarebbe stato pagato da GIGLIO: "Per il resto poi le cose .. poi, voglio dire, ho recepito, ho recepito molto chiaramente che li paga... li paga lui". E MATACERA è contento, perché dice. "Eh, e questo è l'importante". Quindi è d'accordo sul fatto che GIGLIO paghi loro queste mattonelle.

P. – Bene. Avanti.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Poi registriamo tante altre telefonate che...

P. – Sullo stesso argomento?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Sull'arredamento, GIGLIO che si preoccupa di reperire i mobili della cucina. Nel mese di agosto...

P. – Parlano sempre tra loro, MATACERA e CIANFLONE?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Sono le telefonate che intercorrono, stanno discutendo insieme, quindi c'è GIGLIO, c'è MATACERA, c'è CIANFLONE che parlano su questi punti.

P. – Benissimo. Andiamo...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – La mattina del 9 agosto CIANFLONE informa MATACERA che si sarebbe recato a Lamezia. Perché, che cosa succede? Che le mattonelle poi, alla fine, non le prendono più a Reggio Emilia, ma le prendono direttamente giù a Ciro Marina.

P. – E questo perché?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Questo per un semplice motivo. Praticamente, che succede? Che lui era andato su, aveva visto le mattonelle, poi da su, dal negozio di Reggio Emilia gli dovevano mandare giù le campionature. In realtà gli tarda a mandargli queste campionature, in modo che insieme avrebbero potuto scegliere gli altri pezzi. In realtà GIGLIO tarda a mandargli queste campionature, gli viene sollecitato, e alla fine, siccome è agosto, dice: Va beh, stiamo venendo giù, facciamo così, andiamo, che è pure meglio, andiamo a prenderle da un altro...

P. – Quindi GIGLIO...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. Vanno da Trifino, Trifino Franco, un altro soggetto che emerge nell'ambito di quest'attività per i suoi contatti, è in contatto anche con VERTINELLI, è un altro imprenditore, e vanno lì ad acquistarle. E ci va CIANFLONE insieme a GIGLIO. Però, quando escono dalla casa, informa nuovamente MATACERA. Anche qui lo informa... Sonsi. Prima c'è un altro passaggio ancora. La mattina del 9 agosto 2011 CIANFLONE informa MATACERA che si sarebbe dovuto recare a Lamezia Terme per farsi fare un preventivo per dei condizionatori, poi telefona a GIGLIO e gli dice: Guarda, mi avevi dato la parola per i condizionatori, a me hanno chiesto seimila euro, mi sembrano un po' troppi – questo è il senso della cosa, insomma alla fine ci penserà GIGLIO su questa cosa qua. E poi c'è l'episodio, dicevo, della faccenda delle mattonelle. Il prezzo lo si capisce nel tardo

pomeriggio del 20 agosto 2011: parlando proprio con Battigaglia. CIANFLONE gli quantifica il prezzo fatto per queste mattonelle di 4.300 euro per quattrocento metri quadrati e gli dice che il prezzo è omaggio, dice a Battigaglia. Anche qui ci sono tantissime telefonate su questi punti. Ve le cito: la 17828, RIT 110 del 2011; la 5820, 5829, 5997, 5998, 6008, 6022, RIT 203 del 2011; poi abbiamo le telefonate 19420, 19528, RIT 110 del 2011; la 6156, RIT 203; la 19594, RIT 110/2011, la 6185, RIT 203; la 14104, RIT 119/2011; la 19610, la RIT 110 del 2011; la 6201, RIT 203 del 2011; la 14273 e la 14291, RIT 119 del 2011; la 6230, la 6239, RIT 203 del 2011; la 14470, RIT 119 del 2011; la 6260, la 6265, RIT 203 del 2011. Le telefonate sono veramente tante. Ci saranno poi dopo l'interessamento... Ve lo sintetizzo in due parole.

P. – Chi le paga alla fine, queste piastrelle?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – GIGLIO.

P. – A Lamezia Terme.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – A Lamezia Terme. E poi, praticamente, noi abbiamo...

P. – Il ristorante parte? Comincia a lavorare?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, perché qua siamo ancora a agosto, ci sono dei ritardi dovuti proprio a questi lavori. Infatti le altre telefonate danno atto che ci sono i contatti anche tra MATACERA e VERTINELLI, perché gli chiede il DURC degli operai che vanno a lavorare, quindi c'è tutta la ristrutturazione da fare.

P. – Siamo nel 2012, quindi.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Praticamente, andiamo oltre...

P. – Siamo nell'estate del 2012.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Il 31 ottobre CIANFLONE dice a VERTINELLI di aver necessità di contattare una ditta che gli rilasci la famosa certificazione (questa è la telefonata 20058, RIT 119 del 2011) per smaltire lo scarto dei calcinacci e VERTINELLI gli dice di contattare la ditta LEROSE LEONARDO, presentandosi a nome suo. Il 4 novembre del 2011 CIANFLONE chiede a VERTINELLI una bolla attestante falsamente (lo si capisce) il trasporto di questi calcinacci per tre metri quadri di scarti, gli fa parlare anche la sua segretaria, ma in realtà poi il documento non verrà utilizzato. E poi alla fine (come dicevo prima) l'apertura del ristorante otterranno le ultime... finiti i lavori di ristrutturazione, avute le ultime autorizzazioni di Legge, l'apertura del ristorante per ottantacinque posti a tavola viene definita per l'imminente festività natalizia. Poi in realtà ci sarà un ulteriore scatto in avanti e il Pagus viene inaugurato il 19 gennaio del 2012. Anche qua c'è tutta una serie di telefonate che danno atto di questa cosa qua.

Tra l'aprile e il maggio del 2011 si erano sviluppati, secondo la tesi d'accusa, gli eventi che avrebbero condotto alla commissione del reato di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 145.

La premessa storica e logica di tale condotta si rinviene nelle interdittive antimafia che avevano colpito le imprese dei fratelli VERTINELLI fra l'agosto del 2010 e il febbraio del 2012, tutte firmate dall'allora prefetto di Reggio Emilia, e per effetto delle quali i fratelli VERTINELLI si erano visti revocare svariati appalti che si erano aggiudicati sia al Nord Italia sia in Calabria. Tra l'altro la Questura di Crotone aveva deciso di risolvere il contratto di affitto per gli appartamenti di Le Castella ove mandava ad alloggiare il proprio personale.

Ciò, spinge VERTINELLI Palmo a chiedere a CIANFLONE di sfruttare le sue conoscenze presso le Questure e le Prefetture di Catanzaro e di Reggio Emilia per aiutarlo, in sostanza a comprendere la sua posizione giudiziaria (VERTINELLI Palmo era, difatti, stato indagato e arrestato nel corso dell'indagine *SCACCO MATTO*, venendo, in seguito, assolto a conclusione del processo). Per soddisfare tale richiesta, l'ispettore CIANFLONE si era attivato su due fronti: attraverso contatti con colleghi in servizio presso le Questure di Catanzaro e Reggio Emilia, cercando di reperire più informazioni possibili relative alla posizione del VERTINELLI; al contempo aveva chiesto al collega MAIACERA di interrogare la banca dati delle Forze di polizia al fine di appurare l'avvenuto aggiornamento della posizione dell'imprenditore risultante dalla stessa, a fronte di una precedente richiesta di aggiornamento al C.E.D. della posizione di VERTINELLI, mai evasa.
L'episodio si inserisce, temporalmente, tra la proposta di costituzione dell'agenzia assicurativa e l'inizio dell'affare del ristorante.

Partendo dall'analisi dei provvedimenti prefettizi è stato evidenziato che la prima interdittiva antimafia emessa nei confronti di VERTINELLI è quella della Prefettura di Reggio Emilia il 4.8.2010 n. 402/H.12.B.8 AREA 1 a firma dell'allora prefetto dott.ssa De Miro. L'interdittiva antimafia era stata emessa dalla Prefettura emiliana su richiesta del Comune di Crotone, dal momento che IMPRESA VERTINELLI era risultata vincitrice nel 2010 di un appalto inerente un intervento per la realizzazione di un centro polivalente per anziani e per la formazione professionale, di oltre 360.000 euro. A seguito dell'emissione di questo provvedimento, l'appalto era stato inizialmente sospeso.

I fratelli VERTINELLI erano venuti a conoscenza di questo provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia a circa un anno di distanza, all'incirca verso il 17.5.2011 o, comunque, in una data prossima, quando cioè il loro Avvocato aveva avanzato un'istanza di accesso agli atti alla Prefettura. In risposta all'istanza di accesso agli atti, il 15.7.2011 la Prefettura di Reggio Emilia confermava a VERTINELLI Palmo per iscritto l'emissione dell'interdittiva del 4.8.2010, negando comunque l'accesso agli atti. L'accesso era stato negato, perché – scriveva la Prefettura – si trattava di un atto endo-procedimentale, per il quale non era ammesso l'accesso.
La Prefettura di Crotone, che aveva ricevuto anch'essa questa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Emilia, dal canto suo aveva sollecitato a più riprese il Comune di Crotone ad emettere il provvedimento di esclusione, e il successivo 26.8.2011 il Comune di Crotone aveva comunicato che il provvedimento era *in itinere*. Successivamente, il 12.9.2011, ad un anno di distanza dell'emissione dell'interdittiva della Prefettura, emetteva il provvedimento con cui escludeva dalla gara d'appalto l'IMPRESA VERTINELLI.

La seconda interdittiva è stata emessa sempre nei confronti di IMPRESA VERTINELLI il 21.9.2011 dalla Prefettura di Reggio Emilia. Viene emessa su richiesta del Presidente del Consorzio della bonifica Burana, con sede in Modena. Anche in questo caso l'impresa era stata assegnataria di lavori di consolidamento e ripristino su un canale, del valore di oltre 547.000 euro, e quindi l'ente appaltante aveva scritto alla Prefettura di Reggio Emilia,

chiedendo, com'è prassi, un'informazione antimafia. E anche in questo caso la Prefettura aveva scritto quest'informativa, con una nota riservata.

La terza interdittiva è datata 8.2.2012, sempre emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia e sempre a firma della dott.ssa De Miro, avente n. 1116/A.01/AM AREA 1. La nota viene redatta questa volta per il comune di Melissa in provincia di Crotone, ente che aveva appaltato a Impresa VERTINELLI un ulteriore lavoro per il completamento e il consolidamento nel centro abitato di una frazione del valore di oltre 480.000 euro.

Nonostante la notizia delle interdittive antimafia emesse, i due poliziotti si erano interessati alla vicenda, in specie CIANFLONE, contattando colleghi della Questura di Reggio Emilia o di Crotone per cercare di ottenere informazioni a favore di VERTINELLI Palmo, così da sovvertire la decisione presa dalla Prefettura.

Secondo la tesi d'accusa, il MATACERA, in tutto ciò, sarebbe d'accordo con il suo superiore, perché, quando CIANFLONE gli chiede di fare una verifica abusiva delle informazioni presenti in banca dati delle Forze di Polizia sul conto di VERTINELLI, egli, pur non avendo titolo per poter accedere in banca dati per quel motivo, lo fa anche nel suo interesse, posto che in quel momento i due imprenditori gli stavano sistemando il ristorante. Sarebbe proprio lui a dirlo " *in quella telefonata che abbiamo visto prima: Già spendiamo 30.000; se ne dobbiamo spendere 20 è meglio.*"

La mattina del 20.5.2011 (è lo stesso giorno in cui viene presentata l'istanza di accesso agli atti presso la Prefettura di Reggio Emilia) viene registrata la telefonata 6785 RIT 119/2011, in cui il VERTINELLI riferisce a CIANFLONE che il Prefetto di Reggio Emilia non l'ha voluto ricevere e che, anzi, ha trasmesso un'informativa al Comune di Crotone.

Il CIANFLONE, si mette a disposizione: "*Tu intanto vedi, vedi cosa gli dicono, all'Avvocato, così poi vediamo un attimino se riusciamo a fare altro, un ulteriore accertamento. Vedi prima cosa gli dicono, a lui, capito? Seguiamo". Dice: per il momento seguiamo le vie ufficiali.*

Nei mesi seguenti non vengono registrati condotte rilevanti, anche perché la Prefettura di Reggio Emilia aveva risposto ufficialmente a VERTINELLI solo il 15.7.2011, negandogli, come visto, l'accesso agli atti Nel frattempo il Comune di Crotone aveva preso tempo nella sua decisione, anche se era stato sollecitato dalla Prefettura di Crotone, e così solo il 12.9.2011 aveva revocato l'appalto a VERTINELLI, praticamente un anno dopo che la Prefettura di Reggio Emilia aveva emesso l'interdittiva, nell'agosto del 2010.
E' a questo punto che si innesta anche la vicenda degli alloggi locati alla Polizia. Era stata infatti interessata la Prefettura di Crotone; all'interno della Prefettura di Crotone si era riunito il gruppo interforze. La Questura viene quindi a conoscenza dell'interdittiva e, come emerge anche dalle telefonate, per una questione di opportunità decide di revocare l'affitto degli appartamenti, che erano di proprietà di VERTINELLI, ma che era erano gestiti dalla ADIMAR, la società riferibile a Cerri Aldo e alla cognata Geremicca Maria. Che il problema fosse riconducibile proprio all'interdittiva, lo si capiva, secondo l'accusa, da un sottofondo di

una telefonata (prog. 9834 RIT 119/2011), nel corso della quale Cerri, che sta parlando con VERTINELLI dice: *"C'ho la Questura, c'ho le antenne così", e VERTINELLI gli risponde che in realtà il problema potrebbe essere lui, perché ce l'hanno con lui."*
Da quel momento si investa tutta quella serie di telefonate con le quali VERTINELLI chiede a CIANFLONE di poter incontrare Cerri Aldo in prima battuta e poi la stessa Geremicca, perché hanno questo problema. Anche in questo caso CIANFLONE si era messo a disposizione.

Successivamente CIANFLONE inizia a contattare i colleghi della Questura di Reggio Emilia. Inizialmente contatta Caiazzo, funzionario della Questura, spiegandogli quello che sta succedendo, il problema del VERTINELLI, chiedendogli un aiuto e di avvisarlo in caso di problemi. Sul punto viene intercettata una lunghissima telefonata tra CIANFLONE e Caiazzo nella quale il CIANFLONE chiede al collega, qualora fosse emesso un documento ostativo proveniente proprio da Reggio Emilia, di interessarsi alla questione (prog. 6589 RIT 203/11).
Il CIANFLONE non si limita soltanto a questo: viene registrata tutta una serie di contatti con alcuni personaggi politici come Projetto Donato Alfonso, consigliere della Provincia di Crotone e Costa Lorenzo, assessore al Comune di Catanzaro riuscendo ad acquisire l'interdittiva che ancora non hanno in mano.
Il 9.9.2011 CIANFLONE riferisce a GIGLIO che si sta adoperando per VERTINELLI (prog. 21452 RIT 110/2011). Poi CIANFLONE si sente anche con lo stesso VERTINELLI, dicendogli che devono trovare una soluzione a Reggio Emilia; devono capire chi è il dirigente che fa le informazioni antimafia e devono cercare di parlare con lui (prog. 6868, 6874, 6879 RIT 203/2011; prog. 21452 RIT 110/2011; prog. 15971 RIT 119/2011).

CIANFLONE addirittura cerca di mettersi in contatto anche con un altro poliziotto MESIANO Domenico, emerso sempre nell'ambito di quest'attività di indagine, e lo fa tramite PAOLINI Alfonso, tant'è che il 12.9.2011 chiama quest'ultimo dicendogli che ha bisogno di rintracciare MESIANO Domenico e dirgli che ha bisogno di lui.

Il 15.9.2011 CIANFLONE torna a sollecitare VERTINELLI affinché, interagendo con Projetto Donato Alfonso, vada in Comune a reperire l'informativa antimafia della Prefettura di Reggio Emilia.

Il 24.9.2011 CIANFLONE comunica a PAOLINI di non avere ancora ricevuto la chiamata di MESIANO, per cui si attiva con un altro collega, l'assistente Angelo Gennaccaro, e CIANFLONE gli dice, quando ha modo di parlare con l'assistente, che gli deve spiegare delle "cose". Insomma, gli deve parlare di una questione: CIANFLONE dice a Gennaccaro che gli deve fare una cortesia là a Reggio Emilia, alla Prefettura. CIANFLONE successivamente riferisce a VERTINELLI che si sta interessando del problema, mettendosi in contatto con dei colleghi, per individuare la "strada giusta". Quella sera CIANFLONE telefona a Gennaccaro, gli parla di VERTINELLI, gli dice della Prefettura di Reggio Emilia, citandogli anche l'informativa antimafia del 4.8.2010, e in conclusione gli chiede di individuare proprio le persone o i colleghi preposti alla redazione dell'informazione. Gennaccaro, dal canto suo, gli dice che chi fa le informazioni è l'anticrimine della Questura e che comunque sarebbe stato

più preciso dopo aver visionato il fascicolo di VERTINELLI in Questura. CIANFLONE in seguito chiama VERTINELLI, dicendogli che sta lavorando per lui (prog. 7584 RIT 203/11)

Il 29.9.2011 Gennaccaro riferisce a CIANFLONE che si è informato presso l'ufficio anticrimine della Questura di Reggio Emilia, riferendo che sono state valorizzate le informazioni presenti in banca dati delle Forze di polizia riguardanti proprio le vicende SCACCO MATTO e *PANDORA* (prog. 7622 RIT 203/2011). Gennaccaro, inoltre, fa presente a CIANFLONE che chiunque abbia avuto contatti, anche solo per conoscenza, con persone che hanno dei precedenti penali, non possono ottenere lavori pubblici.

Così nasce la volontà del CIANFLONE di aiutare il VERTINELLI a ripulire la sua immagine anche all'interno della banca dati delle Forze di polizia. E da qui, secondo l'ipotesi d'accusa, deriva proprio l'accesso abusivo effettuato dal MATACERA.
In argomento vengono registrate delle telefonate in cui CIANFLONE dice a VERTINELLI che gli avrebbe preparato lui stesso un'istanza da presentare al C.E.D., al Ministero a Roma, che gestisce la banca dati, proprio per fare la cancellazione di queste segnalazioni (prog. 17441 RIT 119/2011 17441).
La sera del 24.10.2011 VERTINELLI informa CIANFLONE di aver ricevuto una comunicazione del Ministero dell'Interno, cioè dal C.E.D. (prog. 19514 RIT 119/2011).
L'argomento della banca dati si ripropone la sera del 4.12.2011 (prog. 9697 RIT 203/2011), quando, a domanda, VERTINELLI risponde di non aver più ricevuto comunicazioni da Roma e CIANFLONE gli dice di avere effettivamente interrogato lui stesso la banca dati sul nominativo di VERTINELLI, dicendogli che ancora non era stato fatto nulla e la banca dati non era aggiornata. Lo stesso CIANFLONE, dunque, si incarica di sollecitare di nuovo il C.E.D. per ottenere la cancellazione delle segnalazioni in previsione di un importante appalto relativo proprio al fiume Papanciaro che VERTINELLI stava portando avanti.

La sera del 22.12.2011 CIANFLONE dice a GIGLIO e a VERTINELLI che sta il 14 e il 15.1.2012 lui e MATACERA si sarebbero recati a Milano per assistere alla partita di calcio tra Milan e Inter, fermandosi in Emilia per svagarsi. VERTINELLI si offre di mettere a loro disposizione una macchina per andare allo stadio, nonché di prenotargli due camere all'albergo Conte Verdi di Montecchio Emilia. I due poliziotti giungono in effetti all'aeroporto di Bologna il 14.1.2012, dove trovano VERTINELLI Giuseppe ad attenderli. La serata si svolge come le altre, per poi concludersi presso il night club. CIANFLONE e MATACERA trascorrono la giornata del 15.1.2012 a Milano e la mattina seguente vengono di nuovo accompagnati in aeroporto. (prog. 10468, 10473, 10823, 11511, 11754, 11821, 11824, 11842, 11851, 11864, 11866, 11867, 11898, 11871, 11872, 11876, 11880, 11911, 11912, 11913, 11914 e 11915, RIT 2032011).

Il 25.2.2012 vengono registrate alcune conversazioni nelle quali VERTINELLI spiega a CIANFLONE di aver vinto una gara d'appalto del Comune di Melissa (KR), in località Torre Melissa. Si tratta dell'appalto di oltre 480 000 euro per il quale è stata poi emessa la terza interdittiva antimafia. VERTINELLI gli dice che, pur essendo trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione, la Prefettura di Crotone non aveva ancora depositato l'informativa

antimafia necessaria per poter formalmente iniziare le opere; per tale ragione chiede a CIANFLONE di intervenire per sapere come comportarsi e soprattutto per cercare di intercedere con qualche responsabile della Prefettura; cosa che l'ispettore immediatamente si impegna a fare. Nell'occasione, a domanda, VERTINELLI si lamenta che da Roma non gli è ancora arrivata nessuna carta relativa all'aggiornamento della banca dati (13825, 13826 RIT 203/11).

CIANFLONE si impegna immediatamente a capire quello che sta accadendo in Prefettura a Crotone, perché il 25.2.2012 chiama un altro collega, Lucente Eugenio della Questura di Crotone, segnalando la problematica del VERTINELLI e chiedendogli di non trascurare la sua richiesta; Lucenti gli dice di stare tranquillo, perché la signora della Prefettura, che è una sua amica, avrebbe risolto la questione. Di queste, CIANFLONE dà conferma a VERTINELLI (prog. 13833 RIT 203/11).
Il 27.2.2012 intercorrono alcune telefonate in cui dapprima CIANFLONE comunica a Lucente gli estremi dell'impresa del VERTINELLI e, successivamente, lo stesso Lucente gli comunica l'esito della sua verifica, ovvero che tanto in Questura che in Prefettura a Crotone non risulta alcuna istanza inerente il VERTINELLI; questo perché, probabilmente, le informazioni devono essere redatte dalla Prefettura di Reggio Emilia. Lucente gli dà garanzie di avere parlato in Prefettura. CIANFLONE comunica l'esito di quanto accertato allo stesso VERTINELLI (prog. 13849,13889, 3890 RIT 203/11).

Alle ore 9:37 del 23.3.2012 viene registrata la conversazione n.14700 RIT 203/2011 nella quale VERTINELLI, oltre a riferire di aver spostato giù al Sud la sede della propria impresa, chiede esplicitamente a CIANFLONE di interrogare in banca dati delle Forze di Polizia la propria posizione, per verificare se vi fosse qualcosa sul suo conto. L'ispettore gli assicura quindi che avrebbe effettuato il controllo una volta rientrato in ufficio, dal momento che l'unica cosa presente in banca dati era la nota, di cui doveva essere fatta la cancellazione, relativa, verosimilmente, alla indagine *SCACCO MATTO*. VERTINELLI sottolinea l'importanza della questione, perché continuano a revocargli i lavori assegnati. Il poliziotto dice che avrebbe sollecitato di nuovo il C.E.D.

Alle ore 9:40 sempre dello stesso giorno 23.3.2012, CIANFLONE chiama MATACERA (prog. 14701 RIT 203/2011) e gli dice di interrogare la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. Ed invero, CIANFLONE chiede a MATACERA se è in ufficio e, alla risposta affermativa di quest'ultimo, gli dice di interrogare la banca dati relativa a VERTINELLI per vedere se era stata fatta la cancellazione dallo S.D.I. del nome dell'imprenditore con riferimento alla vicenda *SCACCO MATTO* o se, invece, risultava ancora, facendogli presente inoltre che aveva già mandato la sentenza (di assoluzione) a Roma.

MATACERA effettua così l'accesso nel sistema informativo S.D.I. e compie l'accertamento sulla posizione di VERTINELLI Palmo.
All'incirca venti minuti dopo MATACERA comunica a CIANFLONE l'esito dell'accertamento dicendogli che risulta ancora l'arresto, disquisendo poi sul tipo di segnalazioni che sono

presenti e su come dev'essere eseguito l'aggiornamento della banca dati (prog. 14702 RIT 203/2011).
CIANFLONE, inoltre, nella successiva telefonata con VERTINELLI (prog. 14705 RIT 203/11) dice all'imprenditore che sta facendo una nota di sollecito per la questione di Roma, dicendogli anche che stanno cercando (utilizzando il plurale, evidenzia il teste) di sollecitare l'aggiornamento chiedendogli i riferimenti di quella gara che gli avevano revocato, asserendo, infine, di chiedere per conto di VERTINELLI addirittura i danni al C.E.D.

Vi sono poi delle telefonate anche successive in cui, secondo la tesi accusatoria, si capirebbe che quest'istanza ulteriore al C.E.D. sia stata effettivamente fatta (prog. 14753, 14782 RIT 203/11) Sempre dalle telefonate si riesce a comprendere come l'istanza fosse anche particolarmente articolata, poiché CIANFLONE dice a VERTINELLI di aver messo in evidenza tutte le "puttanate" riportate dalla Prefettura di Reggio Emilia (prog. 14797 RIT 203/11).
Il 29.3.2012 VERTINELLI conferma a CIANFLONE di aver spedito l'istanza al Ministero e di averne anche depositato una copia in Prefettura a Reggio Emilia.

CIANFLONE poi riferisce a VERTINELLI anche che sta andando a Isola Capo Rizzuto (KR), dove avrebbe incontrato un collega con l'intento di raccomandare lo stesso VERTINELLI per la questione di Crotone, alludendo evidentemente ancora alla Prefettura (prog. 14753, 14782, 14797, 4801, 4802, 4832, 4862, 14912, 15129 RIT 203/11).

Il 17.4.2012 VERTINELLI si mostra fiducioso di aver risolto i suoi problemi. In effetti, , l'accertamento effettuato in banca dati consentiva di appurare che la sua posizione era stata effettivamente aggiornata. Anche il 21.4.2012 viene ribadito il concetto (prog. 15442 e 15611 RIT 203/11).

All'udienza del 27.4.2017 il Maresciallo D'Agostino Emidio ha poi fornito ulteriori precisazioni in merito all'accesso abusivo alla banca dati in uso alle Forze di Polizia contestato all'imputato MATACERA. Il testimone ha riferito che sia i risultati dell'accesso allo S.D.I. da parte dell'imputato sia le istanze al C.E.D. inviate da VERTINELLI per mezzo dell'ispettore CIANFLONE, confermerebbero il contenuto acquisito attraverso le intercettazioni indicate.

Ed invero, il MATACERA è risultato avere in uso la USER ID, di accesso alla banca dati, PMTC69RB, abbinata alla Squadra mobile di Catanzaro e sua personale. La USER ID è un codice che viene creato dal sistema ed è personale e identifica univocamente l'operatore di polizia. Infatti la USER ID è formata da una parte del codice fiscale dell'operatore: "P" che, in questo caso, indica "polizia" (se fosse stato un carabiniere, sarebbe stato "C"); "MTC" è il cognome MATACERA; "69" è l'anno di nascita; "R" è il mese del codice fiscale; l'ultima lettera o cifra, in questo una "B", viene assegnata dal sistema proprio per evitare omonimie. Quindi la USER ID è strettamente personale.

Questa USER ID è stata effettivamente utilizzata il 23.3.2012, alle 09:53.36, in linea con quanto riportato nel capo d'imputazione e con quanto riferito nella sua precedente escussione. Nello specifico, si tratta di un'interrogazione sul sistema di indagine web, di tipo completo, che comporta l'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, chiamato proprio al rispetto delle norme previste per la salvaguardia e la riservatezza delle informazioni contenute in banca dati. Questo accertamento ha interessato la lista delle comunicazioni e i dati delle informative riconducibili proprio a VERTINELLI Palmo.
Lo stesso MATACERA risultava avere eseguito un'interrogazione analoga anche il precedente 5.10.2011, sempre per VERTINELLI Palmo.

Infine, con riferimento alle istanze presentate da VERTINELLI all'ufficio contenzioso della Direzione centrale della Polizia criminale, al fine di chiedere l'aggiornamento e, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in banca dati presenti a suo nome, preparate dal CIANFLONE, la documentazione acquisita presso l'ufficio preposto, conferma l'esito delle intercettazioni telefoniche.
VERTINELLI risulta, in effetti, aver presentato due istanze: una il 7.10.2011 ed un successivo sollecito il 28.3.2012. Mentre il primo consiste un'istanza scaricabile anche dal sito del Ministero, sostanzialmente un modulo, la seconda è molto più articolata, molto più corposa, indirizzata anche al Prefetto di Reggio Emilia, in cui sono richiamate (come emergerebbe peraltro dalle stesse intercettazioni) anche le interdittive antimafia emesse, gli appalti che in quel momento stava conducendo a Crotone. Il 17.4.2012 la Direzione centrale della Polizia criminale comunicava l'esito a VERTINELLI, comunicandogli (perché così è la procedura) che la sua posizione era stata aggiornata

Nel corso della sua prima deposizione il Maresciallo D'Agostino ha inoltre fornito alcune informazioni relative al funzionamento e all'accesso alle banche dati delle forze dell'Ordine evidenziandone la rigidità e gli stretti limiti imposti dal legislatore per garantirne la sicurezza e la riservatezza: *Vi do due nozioni su come funziona la nostra banca dati, che, secondo me, è importante per capire anche l'accesso abusivo che viene fatto. Allora, la nostra banca dati delle Forze di Polizia è regolamentata dalla Legge 121 del 1981. Le motivazioni di accesso alla banca dati sono estremamente e specificamente codificate, cioè, quando accediamo in banca dati, non ci possiamo inventare niente. Ad esempio, noi accediamo in banca dati per accertamenti di Polizia giudiziaria, sicurezza e ordine pubblico. Si pensi ai controlli che vengono fatti normalmente durante i posti di controllo, quindi l'operatore che chiama la Centrale e dice: Senti un po', dimmi che cos'ha questa persona che ho fermato; autorizzazioni di Polizia, cioè in questo caso chi scrive magari le informazioni di Polizia a carico di un soggetto consulta la banca dati: ricerca di oggetti rubati; verifica dell'esattezza dei dati inseriti: è il caso in cui un operatore fa un inserimento, per esempio un arresto a carico di una persona; con questa dizione "verifica correttezza dati" va a verificare che il dato che è inserito in banca dati è stato correttamente inserito, cioè l'anagrafica, la data di nascita del soggetto, per evitare errori. Addirittura, per eseguire accertamenti più approfonditi, è necessario inserire il numero di procedimento penale nell'ambito del quale noi stiamo interrogando, stiamo facendo l'accertamento.P. – Quindi solo per indagini penali, non per indagini di tipo amministrativo? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, anche*

per indagini... c'è anche per motivi di indagini... Le spiego. La banca dati funziona in questo modo: il contenitore è unico, però la porta con cui noi accediamo in banca dati... noi abbiamo due porte: la prima porta, abbiamo dei dati estremamente sintetici e servono solitamente quando noi interroghiamo un soggetto per vedere immediatamente se ha delle misure in atto. Esempio: la pattuglia ferma... P. – Se è latitante. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Esatto, se è latitante, se è agli arresti domiciliari e viene trovato fuori, eccetera. Ed è un'informazione veloce che serve alla pattuglia fuori che sta procedendo. Quando si torna in ufficio e io voglio approfondire le notizie su quel personaggio, entro da un'altra porta, perché mi permette di entrare in altri archivi, che sono le pattuglie, i controlli, gli alloggiamenti, tutta una serie di dati che mi servono ai fini investigativi. Quando io entro in quei dati lì, addirittura devo specificare il numero della mia informativa, il numero del procedimento penale per il quale sto entrando, cioè sono tutti dati che vanno inseriti. Siamo veramente stretti per accedere in banca dati. E in questi casi addirittura vi è proprio un'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, nel quale lui dichiara di aver... in quest'assunzione di responsabilità viene richiamato il rispetto delle norme previste per la salvaguardia e la riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati delle Forze di Polizia ritenute (c'è scritto proprio) particolarmente riservate e consultabili esclusivamente durante l'attività investigativa. Altrimenti, se l'operatore non clicca "accetto", cioè quest'assunzione di responsabilità, il sistema non lo fa andare avanti. Dichiarando ancora di aver pienamente compreso il contenuto delle norme che disciplinano l'accesso e la comunicazione delle informazioni e dei dati memorizzati nella banca dati e di essere pienamente conscio delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalle disposizioni attualmente in vigore (e si fa richiamo all'articolo 12 della legge 121 dell'1 aprile del 1981) se per dolo ovvero per colpa faccia uso o comunichi indebitamente i dati in violazione dei principi di Legge. Dice la 121 (questo ve l'aggiungo io), l'articolo 12: salvo che il reato non costituisca una forma più grave. E' chiaro che CIANFLONE chiede a MATACERA di effettuare un accesso abusivo, perché la motivazione, che peraltro gli chiarisce, cioè quella di verificare le segnalazioni presenti in banca dati sul conto di VERTINELLI, è in funzione dell'istanza presentata al CED di Roma, che non è una motivazione prevista per la banca dati.... Il CED è a Roma, però gestisce a livello provinciale la banca dati tramite alcuni operatori che vengono individuati in seno alle singole Forze di Polizia, vengono chiamati focal point. Il focal point è quello che gestisce.. e io sono abilitato focal point dal 2003, quindi gestisco per tutta l'Arma dei Carabinieri la banca dati a livello provinciale, mi occupo di fare corsi, di abilitare il personale, di istruirlo, faccio io dei corsi periodicamente a Roma e gestisco anche tutta la banca dati. Ecco perché le dico come funziona. E quindi lì la risposta non è né il Carabiniere e né il Poliziotto a dover rispondere al cittadino, ma è la Direzione Centrale della Polizia Criminale che deve rispondere al cittadino che ha fatto la sua istanza, ma gli dice solamente: la sua posizione è stata aggiornata. Non gli può essere comunicato nulla.

Tanto detto in relazione all'accesso alle banche dati SDI, il testimone ha riferito anche di un'altra vicenda, in tesi d'accusa, dimostrativa del rapporto di scambio instaurato dai due poliziotti con i due imprenditori mafiosi. Mentre si stava sviluppando la vicenda relativa al ristorante Pagus, che arriva fino a dicembre del 2011, VERTINELLI Palmo chiede a CIANFLONE, e allo stesso MATACERA, di aiutarlo in un appalto. Vengono registrati diversi

contatti tra il VERTINELLI e il CIANFLONE; quest'ultimo coinvolge poi nella vicenda anche il collega MATACERA. Nello scambio di contatti tra CIANFLONE e VERTINELLI si evincerebbe uno scambio di favori: CIANFLONE si sarebbe messo a disposizione del VERTINELLI per l'appalto e, in cambio, chiede all'imprenditore di aiutarlo nell'apertura del ristorante Pagus insieme al collega MATACERA.
Il VERTINELLI stava partecipando ad un'importante gara d'appalto per l'esecuzione di lavori sul fiume Papaniciaro, nella zona di Crotone, valutata per un importo complessivo superiore ai 7 milioni di euro; dovevano essere costruite delle vasche di laminazione lungo il corso del fiume e il VERTINELLI aveva la necessità di preparare un progetto che gli consentisse di vincere la gara d'appalto. Per redigere il progetto VERTINELLI si era rivolto ai due poliziotti affinchè lo mettessero in contatto con un progettista, soggetto poi individuato nell'ingegner Brutto Giuseppe, conosciuto personalmente dal MATACERA. È in questo frangente, infatti, che CIANFLONE l'11.6.2011 aveva chiamato MATACERA per chiedergli di contattare l'ingegner Brutto e di metterlo di conseguenza in contatto con il VERTINELLI.

Le prime telefonate che vengono registrate sul punto, del giugno del 2011, intercorrono tra VERTINELLI e CIANFLONE. In particolare VERTINELLI invia un fax relativo alla partecipazione alla gara, con una postilla scritta a penna sul fronte del foglio, al CIANFLONE, avvisando quest'ultimo dell'importanza della dicitura aggiunta. Le indagini avevano permesso di acclarare che in quella scritta aggiunta sul foglio, il VERTINELLI chiedeva al CIANFLONE di avvicinare e di prendere contatti con un geometra della Protezione civile della Regione Calabria, identificato poi in Giancotti Nicola.
Il CIANFLONE si era attivato immediatamente, incontrandosi anche con il commercialista Villirillo Leonardo, in località Steccato di Cutro (KR). CIANFLONE, poi, aveva contattato Giancotti e, addirittura, si era presentato come un ispettore della Questura di Catanzaro, che aveva bisogno di parlargli, dicendogli che aveva un amico titolare di un'impresa importante del Nord Italia che voleva partecipare alla gara d'appalto. Il Giancotti riferiva al CIANFLONE che non sarebbe comunque stato lui a decidere sull'aggiudicazione dei lavori ma sarebbe stata un'apposita commissione. I due successivamente si incontravano per discutere su come poter costruire un buon progetto. Il VERTINELLI, però, preoccupato della sua posizione, decideva di non rivolgersi più al Giancotti ma di affidarsi all'ingegner Brutto, persona incensurata e anche ben inserita negli ambienti pubblici.

L'ingegner Brutto, però, non avendo le capacità professionali per creare questo progetto, venne affiancato da un altro progettista di Milano. Il CIANFLONE si mise completamente a disposizione di questo ingegnere milanese, preoccupandosi di andarlo a prendere all'aeroporto, di portarlo in albergo, di accompagnarlo e di fargli da autista.

Siccome le imprese del VERTINELLI erano state colpite da interdettive antimafia, l'imprenditore decise di partecipare alla gara d'appalto, non con una sua impresa, ma inserendosi in un consorzio di imprese capeggiato dall'impresa ICOP. Veniva registrata, in merito, una telefonata intercorsa tra lo stesso VERTINELLI e CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO, proprio in merito alla firma di carte.

In data 11.6.2011 viene fatto il sopralluogo sul fiume Papaniciaro, indetto della Protezione civile della Regione Calabria per illustrare *in loco* il lavoro che doveva essere compiuto di cui al bando di gara. Gli inquirenti interessano i Carabinieri di Crotone di questo incontro i quali, recandosi sul posto, verificano la presenza del VERTINELLI, giunto sul posto con un automobile Audi A6 targata CY077GJ, intestata alla società Top Service (cfr. Cap. IX). Tutta la vicenda dell'appalto per i lavori si concluse con un nulla di fatto, poichè lo stesso venne poi revocato.

Il maresciallo D'Agostino, infine, ha segnalato un altro episodio avvenuto il 14.10.2011.
Viene infatti registrata una telefonata (prog. 25198 RIT 110/2011) nel corso della quale GIGLIO Giulio informa suo fratello Giuseppe di aver appreso notizie circa un esposto che sarebbe stato presentato alla Procura della Repubblica di Vicenza nei loro confronti. Tre giorni più tardi viene registrata un'altra telefonata (prog. 25285 RIT 110/11) tra GIGLIO e CIANFLONE, nella quale viene ripresa la questione del ristorante che CIANFLONE e MATACERA sono in procinto di aprire; nel corso della stessa CIANFLONE dice a GIGLIO che cercherà di trovare delle "informazioni" per quest'ultimo, preannunciando un suo ritorno in Emilia per parlarne di persona. È dunque probabile, secondo la ricostruzione d'accusa, da quello che viene intercettato, che GIGLIO avesse chiesto proprio al poliziotto di verificare la notizia che gli aveva dato il fratello Giulio proprio in relazione ad un esposto presentato in Procura a Vicenza nei loro confronti.
Il 25.10.2011 viene intercettata un'altra telefonata nella quale CIANFLONE, dopo aver assunto informazioni in merito, riferisce a GIGLIO l'esito di questa verifica dicendogli che ha visto e che non c'è nulla, ma che ci sono soltanto situazioni di non particolare importanza che poi gli dirà quando avranno modo di parlare; gli dovrà spiegare delle "cose". In effetti, di questo esposto in Procura, anche dalle stesse intercettazioni che verranno fatte nei mesi successivi, non emergerà nulla. Questo fatto, ha spiegato il teste, *"si ricollega proprio alle caserma dei Carabinieri di Dueville a Vicenza. l'avevano un po' accennato, quella della Tenenza, che GIGLIO viene coinvolto dalla ELLE DUE COSTRUZIONI, quella società riconducibile ai fratelli Longo, quella che avevano detto che era in odore di essere vicina alle cosche lametine, tant'è che c'era stata un'attività di indagine importante del ROS di Padova"*. (cfr. Capi 90,92 e 4)

3.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore

Sul conto di MATACERA Francesco e dell'Ispettore CIANFLONE Antonio hanno reso dichiarazioni anche i tre collaboratori di Giustizia, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.
Il primo, nel corso dell'udienza del 22.11.2016, in sede di riconoscimento fotografico, ha riconosciuto sia MATACERA che CIANFLONE, mentre all'udienza dell'11.11.2016, ha spiegato che aveva rigettato la richiesta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, (San Giovanni) perché sconsigliatogli da CIANFLONE, sebbene PUGLIESE glielo avesse chiesto anni prima:

"DICH. GIGLIO G. – Dopo l'arrivo di PUGLIESE Michele lì a Gualtieri, lui in quel periodo... con sua moglie si erano messi un po' in standby, il loro rapporto. Ma quando è arrivato a Gualtieri, poi ha fatto salire la moglie, si sono chiariti, e da lì la moglie si è messa in attesa. In un'occasione che stavamo mangiando, c'era anche il MUTO, mi chiese che dovevo battezzargli il figlio che sarebbe nato.
P. M. – Che doveva ancora nascere?
DICH. GIGLIO G. – Quando me l'ha chiesto, ancora doveva nascere. Dopo che è nato, giustamente sono andato con mia moglie a casa di sua mamma, gli abbiamo portato anche un regalo al bambino, e poi aspettavamo che facessero il battesimo. Però in quel frattempo che cos'è successo? Ci sono stati alcuni problemi, ha rinviato il battesimo. Battesimo che poi ci siamo portati avanti, se non ricordo male, nel 2010. Battesimo che poi io ho rifiutato.
P. M. – Ha rifiutato.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ho rifiutato.
P. M. – Come mai ha rifiutato?
DICH. GIGLIO G. – Ho rifiutato perché, parlando anche con l'Ispettore CIANFLONE, mi ha consigliato, mi ha detto: Lascia stare, ma nel modo più assoluto. Poi avevo preso anche le distanze dagli ARENA, avevo preso le distanze un po' da tutti su Isola Capo Rizzuto, quindi non me la sentivo, francamente.

VALERIO Antonio, nel corso dell'udienza 5.10.2017, ha riferito, dal canto suo, in merito ad un incontro casuale avuto con MATACERA e CIANFLONE Antonio, presso il night club di Parma, alla presenza anche di GIGLIO Giuseppe, dei fratelli VERTINELLI e di BOLOGNINO Michele:

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Va bene. Questi li ha detti, li ha detti anche nell'interrogatorio. Poi lei ha menzionato il Dodonut, ha menzionato l'ex Free come locale, ha menzionato il Free.
IMPUTATO VALERIO - Il Free e l'ex Astrolabio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - E l'ex Astrolabio, poi ha detto che aveva un altro night vicino alla cittadella, ma di quale città? Io non ho capito.
IMPUTATO VALERIO - Di Parma, di Parma, (ine.) che adesso non mi ricordo come si chiamava (ine.) siamo andati poi, quindi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Okay.
IMPUTATO VALERIO - Quella sera che c'erano due poliziotti lì, quella sera lì C'eravamo pure io Turrà ma eravamo in disparte a loro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - I due poliziotti chi sarebbero? Con chi erano?
IMPUTATO VALERIO - MATACERA e CIANFLONE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - MATACERA e CIANFLONE con chi erano in quell'occasione?
IMPUTATO VALERIO - Penso che erano loro, c'erano due poliziotti e io credo che siano loro. C'erano Giulio, i VERTINELLI, BOLOGNINO, chi c'era più? E altri dottoressa, io...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Va bene.

IMPUTATO VALERIO - Quella sera era di divertimento per noi, quindi non sono andato per.

Altro incontro è stato ricordato dal collaboratore anche nel corso dell'udienza del 10.10.2017, in relazione alla consapevole complicità che taluni poliziotti, come l'ispettore STRADA e l'assistente MESIANO, avevano con gli esponenti del sodalizio criminoso:

" IMPUTATO VALERIO - MUTO Antonio classe '75.

PRESIDENTE- '55.

IMPUTATO VALERIO - '55, praticamente il Cartagena in origine era dei fratelli compreso MUTO Antonio. ...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - la domanda è sempre quella: aveva un grado nel sodalizio?

IMPUTATO VALERIO - Un grado che io sappia no, ma era uno dei 4 amici appunto al bar.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - cosa vuole dire?

IMPUTATO VALERIO - Era uno di quelli che anche lui ha una famiglia grossa, importante e proponeva, disponeva e dava contributi e consigli, cioè i 4 amici al bar sono i consiglieri, signor Presidente, quindi io non so come, nel vecchio stampo si chiamavano consiglieri, oggi li abbiamo definiti i 4 amici al bar, ma erano quelli che insieme con Sarcone Nicolino facevano le strategie per (Fuori microfono).

PRESIDENTE-si.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - aveva rapporti, se ci vuole riferire la tipologia, con esponenti delle Forze dell'Ordine, MUTO Antonio?

IMPUTATO VALERIO - MUTO Antonio anche lui alla pari di PAOLINI conosce benissimo Domenico Mesiano, tant'è che andiamo con Domenico Mesiano lì al laghi (Tirche), credo si chiami, voglio dire era uno che si presenta dappertutto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - il Poliziotto Strada Francesco?

IMPUTATO VALERIO - Lo conoscono benissimo il PAOLINI, perché è un suo carissimo amico, come anche Totò MUTO, come anche Iaquinta, come anche Brescia Pasquale, tant'è che in un'occasione Totò MUTO addirittura a Franco Strada lo presenta a Salvatore Sazizzo, che doveva fare dei documenti per la sua fidanzata che è una kazaka, quindi gli presentò 'sto Sazizzo a Strada e poi gli fece fare i documenti, tant'è che la ragazza ha i documenti.

PRESIDENTE - ma voi sapevate che questo Strada era un investigatore, uno che faceva indagini di mafia?

IMPUTATO VALERIO - Come Poliziotto gliel'ha presentato; mica come persona del... (voci sovrapposte).

PRESIDENTE - capisco, esatto come facevate a capire questo Poliziotto, che faceva indagini di mafia, fosse per voi un elemento utile e affidabile, non invece uno che poi...

IMPUTATO VALERIO - Potesse fare il doppiogioco?

PRESIDENTE-esatto.

IMPUTATO VALERIO - Per questo io non ebbi mai il piacere di conoscerlo, io non lo volli, non mi interessava, quando ho visto MATACERA e CIANFLONE, lì all'ex (Gatto Azzurro che non mi sono avvicinato io da persona... lo intrattenevano, chi poteva avere quei rapporti, in modo che c'era un filtro, io personalmente non volevo avere (inc)...

PRESIDENTE - quindi la strategia...

IMPUTATO VALERIO - ...Fra una conoscenza diretta, come con Mesiano.
PRESIDENTE - ora poi ne parliamo di Mesiano, io volevo capire l'approccio a questo Strada, ufficialmente un Poliziotto impegnato in indagini antimafia, da parte di un gruppo, che lei ci sta dicendo essere mafioso, come avveniva?
IMPUTATO VALERIO - Si accavallano le voci e io non so mai quando finisce e quando no.
PRESIDENTE — no, può parlare, certo, dica pure.
IMPUTATO VALERIO – Dall'avvicinamento, signor Presidente, ma Franco Strada è quello che ha sparato a GRANDE ARACRI quando ci fu il conflitto a fuoco con Manfreda Vincenzo detto u (riaco), quindi sappiamo chi è Franco Strada. Quindi per questo qualche cosa si fa, per avvicinarlo, per avere dei contatti.
PRESIDENTE — informazioni, sì. Però io vorrei che lei mi chiarisse bene, lei che c'è stato dentro dall'interno, quando avvengono questi scambi, evidentemente voi cercate di strumentalizzare lui, lui cerca di strumentalizzare voi, o viceversa approfitta?
IMPUTATO VALERIO - Sul secondo ho dei dubbi, signor Presidente.
PRESIDENTE - sul secondo ha dei dubbi, questo volevo sapere.
IMPUTATO VALERIO - Franco Strada non solo ai documenti si è prestato, credo che PAOLINI avevano rapporti di vicinanza di ogni sorta, erano amici non vicinanza, nel senso come due persone che si frequentano tutti i giorni, che si chiamavano tutti i giorni, quindi aveva instaurato un rapporto di fiducia.
PRESIDENTE - mo cercava di avere delle informazioni da PAOLINI oppure cercava di avere dei favori?
IMPUTATO VALERIO - Informazioni e favori, poi quali informazioni abbia dato a PAOLINI nei confronti di Nicolino Sarcone, in tutta verità io queste non lo so
PRESIDENTE - aspetti. Strada dava o riceveva informazioni?
IMPUTATO VALERIO - Dava e riceveva, perché secondo me qualche infilata a Strada gli è stata data pure, perché si presenta anche con Palmo VERTINELLI.
PRESIDENTE - si presenta che vuol...
IMPUTATO VALERIO - Aveva dei rapporti con tutti.
PRESIDENTE - aveva dei vantaggi, lei ha detto, ci può dire qualcuno di questi vantaggi?
IMPUTATO VALERIO - Signor Presidente, quei dare-avere io adesso so di certo di questo sui documenti, poi di altri come le dicevo a me queste cose non interessavano, io avevo tutt'altro modo di essere e di fare, quindi c'è, quando c'è bisogno io so che posso utilizzare, mi è venuto bisogno di Mesiano ho chiesto per Mesiano, se avessi tenuto bisogno per Strada avrei chiesto per Strada, ma non ne ho mai avuto di questi bisogni, pertanto non ho mai chiesto e mai mi è interessato, tant'è che io non li vedevo di buon occhio questi rapporti, perché in qualche modo potevano essere appunto nocivi, pericolosi per noi stessi, perché appunto non sai mai che cosa c'è nella testa della persona, se un giorno gli stai comodo ti fa il favore e ti infila l'informazione giusta, il giorno dopo magari non gli stai a genio, ma succede tra di noi, figuriamoci con un Poliziotto, che dovrebbe succedere, questo è il mio modo di vedere e il mio modo di pensare, poi quello che aveva Sarcone, quello che aveva PAOLINI, quello che aveva forò MUTO o Brescia, io questo in tutta verità."

VALERIO ha infine ricordato l'incontro con i due poliziotti MATACERA e CIANFLONE al night anche all'udienza del 26.10.2017, in sede di controesame da parte della difesa dell'imputato BOLOGNINO Michele:

...omissis...

DIFESA, AVV. PISANELLO - Perfetto. Senta, aveva conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria, del Diana Park?

IMPUTATO VALERIO - Del Diana Park?

DIFESA, AVV. PISANELLO - Del Diana Park. Lei ha menzionato il Diana Park.

IMPUTATO VALERIO - Ah, il Diana Park, sì. Cosa mi ha chiesto, che non ho capito?

DIFESA, AVV. PISANELLO - Se aveva conoscenza diretta della gestione amministrativa e finanziaria del Diana Park.

IMPUTATO VALERIO - Ufficialmente no.

DIFESA, AVV. PISANELLO - No, ma anche di fatto. So che lei non era il commercialista del Diana Park, però...

IMPUTATO VALERIO - C'era BOLOGNINO lì, BOLOGNINO e Tonelli.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Sì, ma vedeva lì il BOLOGNINO al Diana Park, in questo senso?

IMPUTATO VALERIO - Glielo sto dicendo, io ufficialmente non conosco la compagine. Di quello che si parlava, è che c'era BOLOGNINO e c'era Tonelli.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Ma cosa faceva BOLOGNINO al Diana Park?

IMPUTATO VALERIO - Che ne so io, se avesse le quote o altro.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Ma il Diano Park fino a quando è stato aperto?

IMPUTATO VALERIO - Avvocato, io sono andato un paio di volte, di cui quella sera che c'erano i... come si chiamano... i poliziotti.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Quindi c'è stato solo un paio di volte al Diana Park?

IMPUTATO VALERIO - Io ero proprio con Turrà Roberto quella sera, che capitai lì. Dove c'erano i Vertinelli, c'erano tutti quanti e c'era, tra l'altro, pure il BOLOGNINO.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Quella sera BOLOGNINO che cosa faceva? Quelle due volte che lei è andato.

IMPUTATO VALERIO - Era con... Avvocato, mi fa tirare fuori .. era con delle donne, che le deve dire. Lì perché ci andava, per uomini! Per donne ci andavano. Un puttanaio era.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Benissimo, grazie."

MUTO Salvatore, nel corso dell'udienza del 28.11.2017, ha riferito di come gli esponenti del sodalizio facessero affidamento, sulla protezione di CIANFLONE e MATACERA, in relazione alle attività svolte da PELAGGI Paolo, con la complicità di GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale:

"*IMPUTATO MUTO SALVATORE - Diletto Michele era arrivato un giorno o due dopo di me. Arrivò a Voghera. E dopo arrivarono Riillo, Serio, Rocca Antonio, Rocca e Serio dopo una settimana uscirono, perché fecero il Tribunale della libertà e uscirono. Comunque, fatto sta che quando arrivò Riillo, il secondo giorno, perché arrivarono, se non vado errato, il pomeriggio,, insomma ci salutammo e il secondo giorno all'aria c'era un chiarimento tra Pelaggi e Riillo Pasquale, nel quale Riillo e PELAGGI si lamentavano in quanto si trovavano*

in questi casini per colpa di GIGLIO, perché GIGLIO li aveva rassicurati che aveva, diciamo... non sarebbero stati sgamati, perché avevano la protezione di due, che non so se erano della polizia o che cosa, un certo Matacena e un certo... come si chiamava l'altro... insomma, erano due nomi che c'erano anche nel processo poi inseriti PELAGGI disse... rimproverava Rillo, in quanto erano sicuri che lui, PELAGGI si era avvicinato a loro, in quanto li aveva rassicurati che avevano questa protezione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei apprese sempre in questa... Lo dico per il Collegio, per dare delle date, penso indiscutibili per tutti, cioè l'operazione POINT BREAK è 30 giugno 2010 e vengono arrestati i PELAGGI. Nel 2015, per i capi di imputazione 96, 97 e seguenti, che sono la prosecuzione dell'attività che era nel frattempo avvenuta, ma nel frattempo prima ancora dell'arresto, vengono arrestati, per fatti in continuazione, PELAGGI e Rillo. Questo per dare un senso alla discussione. Quindi il primo elemento che veniva contestato era...
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Mi scusi, mi è venuto in mente, CIANFLONE e Matacena. Erano i nomi che si menzionavano"

MUTO ha poi ribadito il concetto all'udienza del 21.12.2017:
"*... PRESIDENTE - Lei conosce PELAGGI Paolo e PELAGGI Francesco?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Io PELAGGI Paolo l'ho conosciuto in carcere, Presidente.
PRESIDENTE - E PELAGGI Francesco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, non lo conosco.
PRESIDENTE - Sa che attività svolgevano questi PELAGGI, in relazione alle attività di Rillo e di GIGLIO?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Come ho detto, quando siamo arrivati in carcere, lui mi raccontò che aveva... che era stato diciamo nella Point One, non so se si chiama Point One o POINT BREAK, l'operazione.
PRESIDENTE - Sì.
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Con GIGLIO. C'era Rillo. E poi ebbi modo di assistere alle discussioni che avevano in carcere Rillo con PELAGGI.
PRESIDENTE - E che cosa dicevano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Spiegavano tutte le vicissitudini che riguardavano loro, diciamo.
PRESIDENTE - Nelle operazioni, quelle di cui ha riferito?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì.
PRESIDENTE - POINT BREAK?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì
PRESIDENTE - E che discussioni erano? Di cosa controvertevano? I fatti li consideravano veri, fondati o erano stati condannati ingiustamente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, no, erano veri, Presidente. Recriminavano questo, che loro si erano fidati tanto di GIGLIO, in quanto GIGLIO aveva garantito che erano sotto protezione di due poliziotti, non so se erano comandanti, cos'erano: un certo Matacera ed un certo Cianflò. E PELAGGI disse che lui sapeva di essere sotto mirino e Quindi, quando si spostò da... si spostò a Gualtieri, con figlio, figlio gli aveva garantito che loro non sarebbero stati attenzionati..."

3.3. Le dichiarazioni rese dagli imputati RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele

Anche gli imputati RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele hanno fornito un contributo probatorio significativo.

Il primo, all'udienza del 1.6.2017,con riguardo alla cena organizzata il 15.6.2010 presso il ristorante Millefiori di Montecchio Emilia, alla presenza anche di ALBERT il cinese, SALWACH Michael Stanley, detto Mike, PELAGGI Paolo, MATACERA Francesco e CIANFLONE Antonio ha confermato il rapporto di amicizia tra GIGLIO Giuseppe e lo stesso CIANFLONE Antonio:

"AVV. DIF. BREZIGAR - Va bene, anche questo è un argomento esaurito. L'ultima domanda: lei ha organizzato una cena al ristorante Mille Fiori con GIGLIO e l'Ispettore CIANFLONE? SIG. RULLO P. - Io non ho mai organizzato una cena per CIANFLONE, anche perché, come ha detto al controesame il Maresciallo D'Agostino, io, CIANFLONE, l'ho conosciuto quella sera. Ma io con CIANFLONE non mi sono mai confrontato. Ma non per niente, perché stiamo parlando comunque di un Ispettore di Polizia; se dovevo andare a mangiare, ci andavo lo stesso. Ma io quella sera ero con il cinese e con l'americano. Noi quella sera dovevamo andare a mangiare per i fatti nostri. E' stato GIGLIO che poi ha chiamato CIANFLONE, che stava salendo, perché, siccome sono amici pure con i VERTINELLI, dice: Andiamo tutti lì a mangiare. E io mi sono trovato. Ma poi io con CIANFLONE... ci saremmo visti qualche altra vo... manco mi ricordo se ci siamo visti, anche perché non era una persona che mi interessava, una persona che io c'avevo a che fare, signor Presidente. Io non l'ho organizzata. Sull'ordinanza c'è scritto che io organizzavo... E poi io organizzo una festa, signor Presidente, per una persona che manco conosco)"

Assolutamente interessanti dal punto di vista probatorio, sono poi le dichiarazioni rese da BOLOGNINO Michele, nel corso dell'udienza del 13.12.2016.

In particolare l'imputato ha fatto riferimento:

1) alla cena organizzata il 25.6.2011 (allorquando CIANFLONE era stato convocato da GIGLIO per la questione del San Giovanni) presso il ristorante Gold di Parma, avvenuta alla presenza di GIGLIO Giuseppe, i fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe, BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, CIANFLONE Antonio ed altri.

2) all'episodio del danneggiamento dell'autovettura del padre di GIGLIO Giuseppe, avvenuto, presso l'Agriturismo GIGLIO di Capo Colonna, la sera del 5.11.2012 (cfr. dichiarazioni Maresciallo Costantino, udienza 12.01.2017; Maresciallo D'Agostino udienza 20.4.2017, e GIGLIO Giuseppe, udienza del 1.12.2016).

In particolare BOLOGNINO, confermando di essersi recato in Calabria, su richiesta di GIGLIO, per verificare quanto accaduto, ha spiegato anche che l'episodio, a suo dire riconducibile ad una lite familiare, era stato poi sfruttato dai due ispettori di polizia per aiutare GIGLIO Giuseppe a sovvertire l'applicazione dell'interdittiva antimafia che gli era stata applicata:

IMPUTATO BOLOGNINO M. - ... E oggi è giusto se io... Io, l'unica cosa che ho fatto di sbaglio, signor Presidente - e gliel'ho, poi quando ci sarà l'interrogatorio glielo ripeterò - è che ho chiesto a GIGLIO due fatture quando BIANCHINI mi doveva pagare gli operai... In busta paga uscivano diecimila euro; rimanevano dodici, undicimila, che dovevo dare agli operai in nero, e gli ho chiesto .. E' l'unica cosa che io ho chiesto a GIGLIO, se no con me

GIGLIO... Lei controllerà le telefonate, c'ha telefonate solo di donne. Mi dicono anche alla riunione che c'è stata a un ristorante, non so chi l'ha fatta vedere, il Maresciallo Agostino, che eravamo con... c'era un Ispettore di Polizia che io neanche co... Io mi trovo in que... Mi chiama GIGLIO e mi dice: Siamo qui a mangiare, vuoi venire? E io vado a mangiare. Ero con una ragazza. Finisco di mangiare, loro prendono la sua strada e io prendo la mia. Ah, questa è una cosa che volevo precisare e mi ero dimenticato. GIGLIO dice che, quando «li sparano alla macchina del padre, chiamo a me e mi informa, a me, e informa un Ispettore, che non ricordo chi era. E' vero, sono sceso in Calabria. Mi ha detto: Vai a vedere se... Conoscevo qualcuno in Calabria, che erano successi... che ero stato in carcere con tante persone di Crotone, conoscevo qualcuno, signor Presidente, e lui aveva chiamato un Ispettore. Non so chi era quest'ispettore. Arrivo giù, parlo là... Non è come dice GIGLIO, perché io ho letto il cosc, perché GIGLIO è troppo furbo. GIGLIO Si è saputo chi ha sparato la macchina del padre, perché è stato il cognato, quello che aggiusta i frigoriferi, per questioni che hanno avuto tra suocero e genero. Si sono bisticciati tra di loro e quello gli ha sparato la cosa. Poi, d'accordo con quest'ispettore (sono due Ispettori, che io non conosco i nomi), hanno detto tra di loro, si sono messi d'accordo, dice: Così adesso... Perché GIGLIO aveva avuto un interdditti... non sono come si chiamano, queste cose antimafia Questo scopo qua, l'avevano giocato a favore di GIGLIO. Questo è stato. Perché il fatto che è successo a suo padre non è stato nessuno, perché il fatto che è successo a suo padre è stato il cognato, quello che aggiusta i frigoriferi, non so come si chiama, che gliel'ha fatto a dispetto a suo padre, che era suo suocero, al padre di Pino GIGLIO. Poi tra di loro si sono aggiustati con quest'Ispettore, hanno sfruttato questa cosa qua per favore a lui, per un certificato antimafia, adesso non so spiegare bene..."

3.4. La testimonianza di Brutto Giuseppe

Infine, all'udienza del 25.7.17, è stato sentito Brutto Giuseppe, indotto dalla difesa.

Il testimone ha confermato di conoscere l'imputato da quando erano adolescenti definendolo 'amico fraterno'. Ha confermato, altresì, che fu il MATACERA, nella seconda metà del 2011, a contattarlo e chiedergli il permesso di comunicare il suo numero di telefono ad una ditta che era interessata a partecipare ad un bando di gara (indetto dalla Protezione civile della Regione Calabria) per la messa in sicurezza dell' alveo del fiume Papaniciaro nella provincia di Crotone. In un secondo momento venne contattato da VERTINELLI Palmo. Accettò la proposta di lavoro che gli venne fatta (il lavoro formalmente venne commissionato da un' associazione temporanea di imprese di cui la ditta di VERTINELLI Palmo era parte), lavorando insieme ad un società di ingegneria di Milano esperta in ingegneria idraulica. Non ricevette alcun compenso né rimborso delle spese sostenute, sebbene avesse sollecitato il pagamento (circa 15.000 euro) con una diffida inviata all'impresa capogruppo.

3.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 143

Esposte le prove, nell'approcciare alla valutazione del giudizio di penale responsabilità conviene prendere le mosse dalla descrizione del contesto storico all'interno del quale sono maturati i fatti oggetto della contestazione, posto che l'imputato, così come il suo Superiore

CIANFLONE Antonio, erano entrati in contatto con GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo nel corso dell'indagine *PANDORA*, alla quale essi avevano attivamente partecipato.
Come altrove esposto (cfr. Capitolo III) detta indagine, che aveva riguardato le famiglie di 'ndrangheta GRANDE ARACRI - NICOSCIA - CAPICCHIANO e RUSSELLI da un lato e ARENA - TRAPASSO - DRAGONE e MEGNA dall'altro, aveva messo in luce le figure di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, imprenditori operanti in Provincia di Reggio Emilia, rispetto ai quali era stata evidenziata la "zona grigia" nella quale operavano, muovendosi sul sottile crinale intercorrente tra la posizione di imprenditori vittime e quella di imprenditori collusi.
In proposito si rimanda a quanto esposto in quella sede ove sono state evidenziate, tra l'altro, le intercettazioni che lasciavano intendere l'esistenza di veri e propri affari stipulati dagli imprenditori con le cosche, e la reticenza degli imprenditori MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, pur infine giungendo a condannare i presunti estorsori.
Del resto, era stata la stessa DDA di Catanzaro ad evidenziare, al momento della formulazione della richiesta di misure cautelari avanzata il 23.6.2008 che: *"Da indagini specifiche, è emersa chiaramente la partecipazione degli imprenditori MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe agli scopi illeciti delle cosche mafiose, tanto in termini di profittevoli vantaggi competitivi che i primi traggono dall'amicizia con i clan, quanto in termini di congrui benefici contabili e fiscali che riescono a ricavare dal sistema delle false fatturazioni."* (cfr. pag. 617 richiesta DDA Catanzaro, produzione 16.2.2017).
L'intuizione investigativa era certamente perfettamente aderente a quanto poi sarebbe stato accertato all'esito dell'indagine *POINT BREAK*, nella quale era emerso, non molto tempo dopo, che GIGLIO aveva iniziato la sua collaborazione con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari della cosca ARENA.

CIANFLONE Antonio, protagonista di quella indagine, aveva partecipato alla stesura nella nota conclusiva redatta congiuntamente dallo S.C.O. e dalle Questure di Catanzaro, Milano e Bologna, in data 20.4.2007 (cfr. produzione 16.2 2017).
In quella nota aveva dedicato un capitolo proprio ai *"Rapporti di compiacenza criminale degli imprenditori MUTO, VERTINELLI, GIGLIO"* (p. 403 e ss), nel quale si afferma *"Imprenditore facoltoso è anche GIGLIO Giuseppe, che ostenta un elevato benessere e "contribuisce" a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite [...] In sostanza, da un lato affiorano imprenditori gravati dai crimini estorsivi, dall'altro si palesa una sorta di connivenza con i malviventi, che prevede perfino l'effettuazione di investimenti in attività commerciali in combutta con le cosche, così come emerge da diverse delle seguenti significative comunicazioni registrate nel corso delle attività tecniche"*.
Inoltre, a pagina 500 si parlava di un'estorsione che avrebbe subito GIGLIO Giuseppe da parte degli uomini del clan ARENA, anche se in relazione ad essa non era stato originariamente formulato alcuno specifico capo d'imputazione. A pagina 727 si parlava invece di VERTINELLI Palmo. Si legge in quella parte che PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio classe '77 avevano biasimato il comportamento di VERTINELLI, che non aveva ancora pagato e stava guadagnando tempo, sebbene in passato la famiglia NICOSCIA l'avesse favorito in molti modi.

Ancora, in un passaggio successivo, a pagina 888, venivano commentate le figure di GIGLIO e VERTINELLI: *"Il passo sottostante comprova i consolidati rapporti della cosca Nicoscia con gli imprenditori VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, i quali continuano ad intrattenere loschi rapporti con i vertici della consorteria"*.

Il MATACERA pur non essendo tra i redattori materiali di quella informativa, conosceva certamente molto bene l'indagine poiché aveva partecipato, insieme al CIANFLONE, alle varie fasi investigative.
Di ciò ve ne è prova nei riconoscimenti solenni attribuiti ad entrambi.
Ed invero, nel maggio del 2011, in occasione nella festa del 159° anno della fondazione della Polizia di Stato, CIANFLONE era stato premiato proprio per il servizio reso nell'indagine *PANDORA*. Per le stesse motivazioni era stato premiato MATACERA Francesco.
In particolare, la motivazione dell'encomio solenne riconosciutogli era: *"In servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata di Catanzaro, evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, partecipava a due distinte operazioni di Polizia giudiziaria nel crotonese, conclusesi la prima in data 26 novembre 2009 con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa* – sarebbe a dire l'esecuzione delle ordinanze di cattura emesse nell'ambito dell'indagine *PANDORA* –, *la seconda in data 23 luglio del 2010 con l'arresto di alcuni individui responsabili di omicidio* (cfr. produzione 16.2.2017).

Va poi ricordato che, in precedenza, il 16.6.2008 veniva interrogato il collaboratore di Giustizia CORTESE Angelo Salvatore alla presenza anche del CIANFLONE.
Nel corso di quell'interrogatorio, CORTESE aveva parlato di GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio, delineando una sorta di doppio binario nel quale si collocavano questi imprenditori. Il collaboratore infatti, pur avendo riferito delle dazioni di denaro effettuate dai tre alle cosche, li aveva definiti anche come riciclatori, finanziatori delle organizzazioni mafiose, persone con cui le cosche facevano affari.
Successivamente il 9.3.2009 era stata redatta una nota dallo S.C.O., in cui veniva richiamato quanto dichiarato da CORTESE nel corso dell'interrogatorio.
Gli estensori di questa nota erano proprio CIANFLONE e MATACERA (cfr. produzione 16.2.2017).
A quest'informativa era seguita un'integrazione di richiesta di misura da parte della Procura di Catanzaro, datata 4.8.2009, con la formulazione proprio del famoso capo 52, relativo all'estorsione commessa nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI (cfr. produzione 16.2.107).
Come già evidenziato anche in altra sede (cfr. Cap. III e produzione 16.2.2017), erano state proprio le dichiarazioni di Angelo Salvatore CORTESE - lette in chiave funzionale al perseguimento degli obiettivi investigativi - ad inquadrare il rapporto tra GIGLIO e VERTINELLI da una parte e le famiglie ARENA-NICOSCIA e GRANDE ARACRI dall'altra, in termini tali da indurre la Procura catanzarese ad integrare l'originaria richiesta inserendo il Capo 52), relativo all'estorsione in danno del GIGLIO. CORTESE aveva infatti dichiarato :*"il Pino GIGLIO, invece, è diverso, il Pino GIGLIO si può dire che è come una specie di bancomat .."*. Ed ancora: *"PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Perché paga?*

CORTESE ANGELO SALVATORE: Paga perché vuole la tranquillità, perché loro ormai sono arrivati a un punto che camminano col Ferrari, Pino GIGLIO cammina con un Ferrari nuovo, Palmo VERTINELLI cammina col Ferrari, i MUTO sono padroni di un impero, ma padroni di un impero, ...omissis... PUBBLICO MINISTERO - DOLCE. Ma loro, voglio dire, sono stati minacciati di questo oppure... CORTESE ANGELO SALVATORE: Non c'è bisogno, dottore, non c'è bisogno [...] non c'è bisogno di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perché loro non ti denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perché ormai vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente Pino GIGLIO, sia quelli contrari che sarebbero gli ARENA e sia quelli contrari, i Nicoscia, i Capicchiano e Manfreda, sia con chiunque va di queste cosche qua".

Siffatte dichiarazioni avevano determinato la Procura ad elevare a carico di diversi indagati l'imputazione di estorsione in danno, per l'appunto, di VERTINELLI e GIGLIO.
Ne era seguita l'emissione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catanzaro il 16.11.2009, poi eseguita circa dieci giorni dopo, il 26.11.2009 (cfr. produzione 16.2.2017).

Dopo l'esecuzione delle misure cautelari furono proprio CIANFLONE e MATACERA a sentire i due imprenditori come persone informate sui fatti presso la Questura di BOLOGNA il 9.12.2009, (cfr. produzioni 16.2.2017).

CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco erano, quindi, senza dubbio uomini di spicco nell'ambito delle attività di indagine contro la criminalità organizzata, e certamente a conoscenza degli sviluppi investigativi in ordine alla esatta collocazione delle figure di GIGLIO Giuseppe e Palmo VERTINELLI.

Su questo substrato storico, le intercettazioni telefoniche captate, come correttamente lette dalla Accusa nel loro (incontestato) contenuto, e poste nella corretta consequenzialità cronologica e logica, dimostrano come fra CIANFLONE e GIGLIO si fosse ben presto sviluppato un "ambiguo rapporto".
Occorre premettere che rispetto a CIANFLONE i fatti e la sua penale responsabilità, sono stati oramai acclarati con la forza della cosa giudicata.
In questa sede occorre comunque ripercorrerli, per quanto necessario, in modo da scolpire le condotte tenute dal MATACERA e da collocarle all'interno di un contesto che permetta di comprenderne la reale portata.
Solo in tal modo è possibile comprendere come esse altro non siano che l'attuazione di una comune strategia, perpetrata sinergicamente dai due poliziotti, in attuazione di un accordo raggiunto con il sodalizio per l'ottenimento di immediati vantaggi personali (non solo patrimoniali) - nella prospettiva di potersene avvantaggiare anche per il futuro – a fronte del concreto e reiterato impegno al suo rafforzamento per il tramite della protezione dei suoi esponenti imprenditoriali di spicco, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe.

E così, si è visto che già nel mese di aprile 2010, in attesa dei provvedimenti restrittivi nell'indagine *POINT BREAK*, erano state intercettate due conversazioni con la quale CIANFLONE ringraziava GIGLIO per un televisore che gli aveva inviato tramite MANICA Giuseppe (prog. 4 e 8 RIT 640/12).
Le conversazioni seguenti davano conto di come CIANFLONE si fosse posto al servizio di GIGLIO Giuseppe, facendosi autorevole portavoce della tesi per cui egli era "vittima" della 'ndrangheta e non con essa in affari, proprio in epoca coeva, invece, alla collaborazione di GIGLIO con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari di provenienza mafiosa.
Ciò CIANFLONE aveva fatto ricevendo, in compenso, una pluralità di regalie, beni e servizi vari.
L'11.4.2010, CIANFLONE chiamava GIGLIO dicendogli che sarebbe salito in Emilia e gli avrebbe portato alcune notizie non preoccupanti. Nell'occasione gli diceva espressamente che aveva bisogno di un alloggiamento per schede prepagate da inserire nel televisore che aveva ricevuto (prog. 149 e 275, RIT 640/2010).
Il 19.4.2010, dopo essere stato informato dal fratello Giulio (prog. 989, RIT 640/2010), GIGLIO chiamava CIANFLONE e gli spiegava che Autostrade Centro Padane S.p.A., aveva ricevuto una comunicazione e doveva allontanare la GIGLIO S.r.l. dai cantieri (prog. 999, RIT 640/2010). CIANFLONE prometteva di informarsi e di dirgli qualcosa nel momento in cui si sarebbero incontrati a Reggio Emilia.
Dagli accertamenti eseguiti emergeva che la DIA di Milano, stava monitorando i cantieri della tangenziale sud di Brescia, dove la GIGLIO S.r.l. aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la Nuova Beton S.p.A., a sua volta beneficiaria di un subappalto per la fornitura di inerti. La DIA, con una comunicazione del 30.12.2010, aveva segnalato alla Prefettura di Brescia le risultanze dell'attività di indagine svolta nei confronti di GIGLIO Giuseppe, ritenuto contiguo ad ambienti criminali e, in particolare, vicino a PUGLIESE Michele, così com'era stato confermato anche da una nota della Guardia di Finanza di Reggio Emilia. Queste notizie traevano origine dall'indagine *PANDORA* e, in specie, proprio dalla nota finale del 20.4.2007, nella quale GIGLIO Giuseppe era stato definito come un imprenditore facoltoso che ostentava un elevato benessere e che contribuiva a finanziare le cosche calabresi, ricavandone a sua volta vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle false fatturazioni. All'esito di quegli accertamenti, la DIA di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane s.p.a, la quale, a seguito della comunicazione prefettizia, aveva comunicato alla società Itinera S.p.A., la decisione di allontanare dai cantieri la GIGLIO S.r.l., subappaltatrice dalla Nuova Beton.

L'attività di intercettazione intercorsa tra GIGLIO e CIANFLONE attestava che quest'ultimo giungeva in Emilia il 26.4.2010 e che aveva iniziato a sentirsi anche con VERTINELLI Palmo. CIANFLONE era diretto a Milano, ma aveva pernottato in Emilia, dove aveva ricevuto l'alloggiamento della scheda per il televisore e dove aveva parlato, come promesso, della vicenda con GIGLIO.

Il 28.4.2010 tornava in Calabria. La mattina del 9.5.2010 veniva registrata una telefonata (prog. 3331, RIT 640/ 2010), nel corso della quale GIGLIO riferiva a CIANFLONE che in

settimana gli avrebbe spedito un altro televisore da 32 pollici. Il poliziotto rispondeva di non avere fretta e che poteva effettuare la spedizione quando avrebbe avuto la disponibilità anche del computer piccolo. La conversazione si spostava poi sul tema dell'interdittiva, con CIANFLONE che si diceva pronto, se necessario, a tornare in Emilia per parlare con il legale di GIGLIO, nonché ad andare dal Magistrato della Procura di Catanzaro, titolare del fascicolo *PANDORA*, al quale consegnare un'eventuale istanza del suo legale. In effetti, come si apprende dalla telefonata del 10 maggio (prog. 3405, RIT 640), CIANFLONE riceveva la lettera del legale e si metteva a disposizione di GIGLIO per andare a parlare con il Magistrato. CIANFLONE continuava a rassicurare GIGLIO che avrebbe incontrato il Magistrato per trovare una soluzione a quella situazione (prog. 3612, RIT 640/2010). Sul finire della telefonata CIANFLONE gli lasciava intendere, addirittura, che la mattina successiva sarebbero stati eseguiti alcuni arresti in Emilia e che vi sarebbero stati altri sviluppi che, sotto certi aspetti lo riguardavano, tuttavia lo tranquillizzava sul fatto che si sarebbe adoperato a che il nome di GIGLIO non fosse "dato in pasto" ai quotidiani, ai giornali. In effetti, il 10.5.2010, nell'ambito proprio dell'indagine *PANDORA*, veniva emessa dal GIP di Catanzaro un'ulteriore ordinanza cautelare, eseguita il giorno successivo, a carico di Capicchiano Salvatore che si era reso responsabile, in concorso con CORTESE, di un'estorsione proprio nei confronti di GIGLIO.
Nei giorni successivi CIANFLONE e GIGLIO parlavano nuovamente di questi arresti. La mattina del 12.5.2010 CIANFLONE diceva a GIGLIO che aveva preso appuntamento con il Magistrato (prog. 3706, RIT 640/2010). Successivamente gli prometteva che entro il lunedì seguente gli avrebbe fatto la certificazione che gli serviva (prog. 3784, RIT 640 del 2010). La sera i due si sentivano di nuovo (prog. n. 3825 RIT 640/2010) e CIANFLONE gli chiedeva la trasmissione via fax di quel documento che aveva ricevuto in relazione alla comunicazione fatta per l'interdittiva della società GIGLIO. Il 17.5.2010 CIANFLONE riferiva a GIGLIO di aver parlato con il Magistrato e che a breve gli avrebbe inviato quanto richiesto, rendendosi addirittura disponibile ad andare in Tribunale a Crotone per ottenere il certificato dei suoi carichi pendenti (prog. 4081, RIT 640 del 2010).

Di ciò gli venivano raccolti due riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla Procura del 17.5.2010, nella quale si legge *"Letta l'istanza della persona offesa GIGLIO Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro"*, e la trasmissione del documento via fax dalla Questura, tant'è che sul fax si legge la dicitura *"Squadra Mobile Catanzaro"*. Il documento era stato poi allegato alla successiva istanza che GIGLIO aveva presentato il 19.5.2010 a Autostrade Centro Padane, chiedendo il reintegro della GIGLIO S.r.l. nei lavori dell'autostrada. Il 18.5.2010 CIANFLONE riferiva di aver inviato al Tribunale la richiesta per i carichi pendenti, che poi effettivamente gli aveva inviato via fax. (prog. 4088, 4158, 4367, 4441, 4443, RIT 640/2010). Il 19.5.2010 gli rinnovava la sua più completa disponibilità cogliendo l'occasione per avere notizie sul suo p.c. che aveva chiesto: *"No, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia, e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito? GIGLIO: Va benissimo. CIANFLONE: Se dovesse, ma non.., stai tranquillo che non ne hai problemi, che cazzo, che problemi devi avere?... Eh, caro*

mio così è. Senti, ma dimmi una cosa, me è arrivato quel computer? GIGLIO: Veramente li stiamo aspettando tutti, compreso me, ti dico la sincera verità." (prog. 4317, RIT 640/2010).

Il 24.5.2010 VERTINELLI Palmo stava scendendo in Calabria e GIGLIO si rendeva disponibile ad inviargli almeno i televisori tramite VERTINELLI. CIANFLONE gli diceva che voleva un 36 pollici e un 22 pollici, nonché due netbook da regalare alle proprie figlie, simili ad un portatile che aveva già ricevuto da GIGLIO (prog. nn 4686, 5335, 5874, RIT 640/201). Le richieste di CIANFLONE in questo periodo non finiscono qui. Ad esempio, il 3.6.2010 chiedeva a GIGLIO la disponibilità di una casetta al mare per dieci giorni, e GIGLIO gli dà la disponibilità del proprio agriturismo (prog. 5676, RIT 640/2010).

Il primo coinvolgimento di MATACERA veniva registrato la mattina del 10.6.2010.
Quel giorno, dalla attività di intercettazione si apprendeva che CIANFLONE e MATACERA, il 15 giugno successivo si sarebbero recati a Torino per alcune indagini. MATACERA era compiutamente identificato grazie al controllo delle schede degli alloggiati presso l'albergo Select di Montecchio Emilia, ove veniva trovata conferma della sua presenza e quella di CIANFLONE Antonio presso la suddetta struttura alberghiera in due distinti momenti: la notte tra il 15 e il 16.6.2010 e tra il 17 e il 18.6.2010. I due pernottavano quindi a Montecchio Emilia. Era stato VERTINELLI Giuseppe ad effettuare la prenotazione, a nome Mille Fiori srl, di due stanze presso l'hotel Select di Montecchio Emilia. GIGLIO e RIILLO avevano provveduto ad organizzare la cena presso il ristorante di VERTINELLI, alla quale avevano parteciperanno anche PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, l'altro soggetto coinvolto nel giro delle false fatture, nonché Albert, il cinese in contatto con Ursini Mario (cfr. Capi 94, 96,97,98).
Lo svolgimento di tale evento è come visto, certificato dalle parole dello stesso RIILLO.

Di ritorno da Torino i due poliziotti si erano fermati nuovamente in Emilia. La sera del 17.6.2010 era stata organizzata un'altra cena, alla quale GIGLIO non aveva partecipato, perché era rientrato in Calabria per un funerale, raccomandandosi tuttavia con VERTINELLI Giuseppe affinché MATACERA e CIANFLONE fossero trattati da ospiti. La mattina del 18.6.2010, il giorno della partenza, GIGLIO aveva consegnato a CIANFLONE anche una Nintendo Wii e si era adoperato per recuperare i salumi richiesti, destinati anche al MATACERA. Si era preoccupato anche di reperire due notebook che CIANFLONE gli aveva chiesto in precedenza. (prog. n. 6448, 6637, 6678, 6966, 6979, 7000, 7077, 7090; 7094, 7122, 7170, 7236, 7336, 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7347, 7348 e RIT 722/2010 n. 5079 RIT 640/2010). Durante il viaggio di ritorno veniva registrata un'altra telefonata (prog. 7476, RIT 640/2010) nel corso della quale non solo il CIANFLONE, ma anche il MATACERA, ringraziava di persona GIGLIO per il pensiero avuto anche nei suoi confronti. Nella tarda mattina del 20.6.2010, CIANFLONE telefonava a GIGLIO Giuseppe chiedendogli la consegna di un telecomando della Wii, perché non l'aveva trovato all'interno della scatola che gli aveva dato, e che gli poteva comunque spedire tranquillamente con il computer di cui avevano parlato. Tre giorni dopo, il 23.6.2010, GIGLIO confermava a CIANFLONE che il giorno seguente gli avrebbe spedito le parti mancanti della Wii, il computer e i televisori; lo stesso CIANFLONE chiedeva a GIGLIO che a "Francesco" (MATACERA Francesco) fosse

inviato un televisore 32 pollici anziché 26 pollici, raccomandandosi poi che il suo televisore fosse da 40 pollici. Dalle telefonate dei giorni seguenti emergeva che tutto veniva spedito da GIGLIO presso l'agriturismo, dove poi sarebbe stato prelevato da CIANFLONE (prog. nn. 7511, 7821, 8407 RIT 640/2010).
Nel pomeriggio del 1.7.2010 CIANFLONE chiedeva a GIGLIO (prog. 8879 RIT 640/2010) un dischetto con un sistema operativo da mettere nel computer portatile che aveva ricevuto. GIGLIO gli diceva che, però, aveva bisogno di parlargli. Il giorno prima, infatti, era stata data esecuzione, nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, alle ordinanze di custodia cautelare e, quindi, erano stati tratti in arresto PELAGGI Paolo, i fratelli Gentile ed altri soggetti, tutti collegati a GIGLIO. CIANFLONE si rendeva disponibile a salire a Reggio Emilia il successivo 7.7.2010 visto che doveva recarsi per lavoro a Pisa. Il 4.7.2010 CIANFLONE gli chiedeva di prenotargli due camere presso l'albergo di Montecchio Emilia e di fargli trovare al suo arrivo il portatile in sostituzione di quello che aveva il sistema operativo non funzionante. Nell'occasione si erano messi d'accordo per ritirare i televisori presso l'agriturismo, compreso quello che era destinato a MATACERA (prog. 8979, 9142, 9204, 9207, 9211, 9236, 9238 RIT 640/10).
L'incontro del 7.7.2010 effettivamente si teneva (prog. 9428, RIT 640 del 2010). CIANFLONE precisava che il suo collega sarebbe rimasto a dormire a Bologna, per cui poteva disdire una camera, camera che gli veniva prenotata nell'albergo vicino il ristorante Antichi Sapori, quello di Brescia, che il Poliziotto lascia intendere di conoscere (prog. 9600, RIT 640 del 2010). E in effetti, dal controllo effettuato presso l'hotel Tricolore, sito proprio nella frazione Gaida a Reggio Emilia, di fianco al ristorante di Brescia, emergeva che CIANFLONE era stato effettivamente censito il 7.7.2010. In quegli stessi giorni venivano captate una serie di telefonate dalle quali emergeva come GIGLIO avesse incaricato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo (cfr. capo 96) di acquistare presso Media World un computer portatile da consegnare a CIANFLONE.
L'8.7.2010, prima di ripartire per Pisa, CIANFLONE riceveva da GIGLIO il telecomando della Wii e il dischetto. E quella sera CIANFLONE si raccomandava con GIGLIO Giuseppe di interessarsi anche alla ragazza che avevano accompagnato a Parma, una di quelle ragazze (prog. n. 9431, 9472, 9606, 9618, 9619, 9629, 9630, 9631, 9640, 9734, 9819, RIT 640 del 2010).
In questo modo si chiudono le intercettazioni della prima fase di indagine, in quanto in quel periodo era terminata l'indagine *POINT BREAK*.

L'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza di CIANFLONE metteva tuttavia in luce come nel periodo luglio 2010 - gennaio 2011 vi erano stati molteplici contatti con GIGLIO, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe: rispettivamente 88, 85 e 31.

Il 31.1.2011 veniva riattivata l'attività di intercettazione sull'utenza di servizio in uso a CIANFLONE Antonio nell'ambito del procedimento principale.
Essa evidenziava come, nonostante l'interruzione investigativa, i rapporti non erano affatto mutati. Anzi analogo interessamento riguardava anche i VERTINELLI.

Le conversazioni captate consentivano di tracciare, in modo chiaro, le regalie ricevute non solo dal CIANFLONE ma anche, per quanto più interessa in questa sede, dal MATACERA.
E così, oltre al televisore da 32 pollici, ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a CIANFLONE, presso l'agriturismo GIGLIO, si registrano:

- il 25.2.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da GIGLIO (ritirato da CIANFLONE presso l'agriturismo dei fratelli GIGLIO), completo di tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio, che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso MATACERA;
- l'1.3.2011, un'autovettura prenotata da GIGLIO presso un autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega CIANFLONE;
- nell'aprile del 2011, un'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da GIGLIO, ed estesa anche a CIANFLONE;
- l'11.5.2011, due biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco, prenotati da GIGLIO Giuseppe;
- tra il 18 ed il 20.8.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (per un valore commerciale di 4.300 euro) acquistate da GIGLIO presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da CIANFLONE e MATACERA, tramite l'impresa Ba.ci ro. Risto s.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (CIANFLONE Emanuela, figlia di Antonio e Rocca Elena, coniuge di MATACERA) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento del VERTINELLI che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da GIGLIO Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion,
- tra il 4 ed il 7.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di VERTINELLI, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per 3 mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante;
- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da GIGLIO Giuseppe e dai fratelli VERTINELLI e messe a disposizione sia di CIANFLONE che di MATACERA, durante le loro soste in Emilia.

A fronte di ciò, si è visto come CIANFLONE si sia messo a disposizione per fornire informazioni su vicende giudiziarie e offrire il suo ausilio su più fronti in specie per ricondurre le figure di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo al ruolo di persone offese, nonostante la contraria realtà emergente dalle attività di indagine, strumentalizzando e asservendo allo scopo la sua funzione ed i suoi canali privilegiati con le istituzioni (Magistratura, Prefetture, Questure), divenendo, una risorsa per l'intera consorteria emiliana.
Di particolare rilievo l'attività svolta dal CIANFLONE in ordine alle attività informative condotte dalla DIA di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia. In questa occasione CIANFLONE aveva strumentalizzato, di fronte al magistrato - che era convinto della fondatezza dell'accusa e della solidità dell'impianto accusatorio - il buon esito del processo al solo fine di fornire uno scudo protettivo al GIGLIO sia verso l'Autorità Giudiziaria

catanzarese (si pensi ai contatti avuti con il magistrato in servizio presso la DDA di Catanzaro) che nei confronti della DIA di Milano, della Prefettura di Brescia che, con le loro informazioni, stavano creando notevoli problemi e perdite economiche al GIGLIO e al sodalizio. Del resto, non vi era ragione alcuna per la quale, nell'ambito di una contestazione articolata su 53 capi di imputazione, fondata su un impianto accusatorio amplissimo (intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori e delle persone informate sui fatti), la preoccupazione del CIANFLONE si limitasse a un episodio, peraltro marginale.
L'episodio si colloca nei primi giorni di febbraio: la telefonata con il Pubblico Ministero della DDA (prog. 55 RIT 203/2011) è del 4.2.2011.

Pochi giorni prima, il 31.1.2011 era stata registrata una telefonata (prog. 328 RIT 110/11) in cui CIANFLONE chiedeva a GIGLIO un furgone che doveva servire a MATACERA per trasportare dei mobili presso la abitazione della sorella a Milano. CIANFLONE confermava a MATACERA la disponibilità del furgone (prog. 50 RIT 203/11).

Il 5.2.2011, dopo avere parlato con il Pubblico Ministero, CIANFLONE Antonio chiamava GIGLIO Giuseppe, confermandogli che lui e MATACERA sarebbero partiti sabato 26.2.2011. Nell'occasione chiedeva la disponibilità di una macchina per rientrare a Catanzaro, perché aveva paura dell'aereo (prog. 1087 RIT 110/11).
La mattina del 25.2.2011 CIANFLONE prelevava il furgone presso l'agriturismo di GIGLIO (cfr. Prog. 300 RIT 203/2011; prog. 2132 RIT 110/2011; prog. RIT 203/11; prog. 2517, 2554, 2784 RIT 110/2011).
La mattina del 26.2.2011, come da accordi, CIANFLONE e MATACERA si mettevano in viaggio; GIGLIO prenotava loro due camere presso l'albergo Conte Verde di Montecchio Emilia, dove i due poliziotti giungevano in serata (prog. 2809,2845 RIT 110/2011; prog. 609 RIT 203/2011).
La serata si era svolta con una cena alla quale erano tutti presenti, ivi compreso VERTINELLI Giuseppe, e si era conclusa al night club di Parma dove era registra anche la presenza di una tale Alina, una ragazza rumena che lavorava nel locale, identificata proprio in Crenu Mihaela Alina, che solitamente si accompagnava con il CIANFLONE quando queste veniva in Emilia (prog. 2855, 2856, 2859, 2860, 2862 RIT 110/2011; prog. 627RIT 203/2011).

La mattina seguente, dopo aver lasciato le rispettive ragazze, i due poliziotti partivano per Milano (prog. 634, 641 RIT 203/11; prog. 28885 RIT 110/2011). In particolare, in quella mattinata, CIANFLONE telefonava a MATACERA per dirgli di uscire dall'albergo in compagnia della ragazza, mentre lui sarebbe passato alla reception per prendere un caffè. La sera del 27.2.2011 veniva replicato, sostanzialmente, quanto fatto la sera prima, ma si aggregava anche VERTINELLI Palmo, che era mancato nella precedente occasione. Si registrava di nuovo la presenza della ragazza Alina, che con il telefono di CIANFLONE, durante la notte, chiamava per farsi venire a prendere in albergo. La mattina del 28.2.2011 i due tornavano nuovamente a Milano, per assistere alla partita del Milan, facendo poi rientro in tarda sera a Montecchio (prog. 666, 670,672 RIT 203 del 2011). Il 1.3.2011, il giorno del rientro in Calabria, GIGLIO incaricava la sua segretaria Annalisa di noleggiare una macchina

per consentire ai due Poliziotti di effettuare il viaggio perché CIANFLONE diceva di aver paura dell'aereo. Quindi GIGLIO noleggiava la macchina, pagandola con la carta di credito della GIGLIO S.r.l. . Nella mattinata GIGLIO contattava un negozio alimentare chiedendo di preparare salumi e 5 kg di formaggio (prog. 3007 RIT 110/2011), che regalava poi a CIANFLONE e MATACERA prima della partenza (prog. 3020 RIT 110/2011).

Il 1.4.2011 CIANFLONE, mentre si trovava a Montecchio Emilia, riceveva da GIGLIO la proposta di aprire un'agenzia di assicurazione. CIANFLONE coinvolgeva immediatamente nel progetto MATACERA. Infatti, già il 3.4.2011 - mentre i due (GIGLIO e CIANFLONE) si stavano recando a Verona, per noleggiare un'auto non reperita a Bologna - GIGLIO si sentiva con Aversa De Fazio e gli faceva conoscere CIANFLONE, spiegandogli che prossimamente avrebbe avuto la possibilità di assicurare i suoi camion (Aversa è un autotrasportatore) con questa nuova agenzia assicurativa. Ricevuta la proposta, CIANFLONE avvisava la moglie (prog. 1560 RIT 203/11: *Antonio - (dialetto calabrese) Stiamo facendo un discorso, adesso se va in porto questo discorso ho finito di lavorare, non dire... non ci parlare, non gli dire niente a lei ancora. Bruna – Ah! Antonio - (dialetto calabrese) Se riusciamo ad aprire un'agenzia. un'agenzia assicurativa mezzi commerciali all'interno da caso, da Mante...)* e, subito dopo, MATACERA, dicendogli che aveva parlato con GIGLIO e che aveva l'intenzione di coinvolgere anche lui nell'affare oltre che la moglie e la figlia Emanuela. MATACERA si dimostrava molto interessato, per cui CIANFLONE gli spiegava che si tratterebbe di aprire una agenzia assicurativa in collaborazione con GIGLIO e Mantella, con margini di guadagno rilevanti su un budget di partenza, costituito dai soli mezzi di proprietà dello stesso GIGLIO, di circa due milioni di euro. Gli diceva altresì che GIGLIO gli aveva fatto conoscere un suo amico imprenditore che avrebbe potuto assicurare i suoi mezzi nella loro agenzia (prog: 1565 RIT 203/11: *Antonio – Senti, vedi che ho avuto praticamente una proposta molto interessante.... No, ne parliamo domani perché il tempo c'è. Cioè praticamente io vorrei coinvolgere sicura... cioè se era interessante coinvolgevamo ad Elena pure. Perché praticamente Pino mi ha proposto una cosa interessantissima tra l'altro. Brokeraggio di polizze che mi gira oltre due milioni di euro di polizze già fatte... Antonio - E te le gira con... e partiamo con anche là da Mantella, che Mantella ci fa inserire poi in un contesto, come Immatricola, dice che immatricola minimo cinque sei camion al mese e le inseriamo... e più co... cioè partiamo con questi veicoli commerciali però poi, voglio dire, possiamo.. Antonio – Eh, certo così... e praticamente mi ha detto che proprio è interessantissimo perchè proprio niente, niente, niente, niente, lavorando con un margine con un margine del dieci per cento andremmo a guadagnare duecento duecentocinquanta mila euro l'anno. Francesco – Addirittura. Antonio – Eh. Eh, sì, perchè, ti ripeto, se già mi dà due milioni di polizze. Francesco – È interessante. Francesco – Buono. Buono. Antonio – Eh, adesso ne parliamo, perché adesso sai cosa faccio? Quando rientro fisso un appuntamento con Tonino Buonanno, quell'amico mio. Francesco – Sì. Antonio – Eh, e ne parlo con lui pure, eh. E poi vediamo un attimino di... perchè già, per esempio, io sono stato a Verona e già Pino ha parlato con un amico suo che ci ha trecento mila euro di polizze, già lui ce l'ha, e gliel'ha detto: Non te devono dare se non prima ti chiamo io". E già queste... queste ce le passano, tutte quelle di Pino. Pino ne ha un altro milione di euro ce le ha solo Pino GIGLIO, hai capito? Francesco – Ho capito. Antonio – Perché ha... ha oltre cento cinquanta mezzi che gira lui. E una polizza di*

camion oscilla tra i tremila e i quattromila euro l'anno. Francesco – Eh, certo un veicolo commerciale grosso. Antonio – Eh, quindi voglio dire... Eh! E niente, se ti sembra interessante a tua moglie. -Francesco – Eh, interessantissimo, non... Antonio – La coinvol... la coinvolgiamo, si mettono Manuela e lei, e senza che impazziamo, anche perché mi ha detto: Non devi... non dovete investire un cazzo. L'unica cosa quando sarà il momento, un ufficetto e poi giustamente un computer, una..." – dice – "quello che serve per..." Francesco – No, ma questi non ci sono problemi, io l'avevo detto, fino a venti - trentamila euro li investo tranquillamente. Mia moglie perché... Francesco – È interessantissimo...).

MATACERA, però, che conosceva un agente assicurativo in Calabria, aveva spiegato al CIANFLONE che potevano esservi problemi per l'apertura della agenzia, perché non erano iscritti all'albo degli assicuratori e, quindi, avevano bisogno di una figura terza, ossia un broker assicurativo, che poi gli sarebbe stato presentato dal GIGLIO (prog. 1774 RIT 203/11).

La mattina del 19.4.2011 CIANFLONE riceveva la telefonata di PAOLINI che si trovava in compagnia di VERTINELLI Palmo e che oramai aveva compreso la necessità di rinsaldare i rapporti con colui che all'epoca dell'indagine *GRANDE DRAGO* lo aveva arrestato. La mattina del 27.4.2011, CIANFLONE preannunciava a GIGLIO che lui e MATACERA avevano deciso di salire a Montecchio Emilia il 13 maggio e trattenersi fino alla domenica seguente, giorno in cui si sarebbero recati a Milano per vedere la partita. CIANFLONE proponeva a GIGLIO di organizzare per quella data l'incontro con il broker assicurativo, inerente la proposta di lavoro ricevuta e questi rispondeva che in giornata si sarebbe incontrato con costui a Verona, e gli avrebbe parlato della cosa (prog. 8407 RIT 110/11).
Quella stessa mattina GIGLIO Giuseppe era informato da suo padre FRANCESCO che i Carabinieri gli avevano notificato una citazione per il 3.5.2011 in qualità di testimone nel processo a carico di MANFREDI Luigi ed altri: GIGLIO non comprendeva di quale procedimento si trattasse, sostenendo di non conoscere detto personaggio. Il padre replicava che gli avrebbe inviato via fax il documento (prog. 8413, 8414 RIT 110/11).
Di quanto appreso, GIGLIO informava immediatamente CIANFLONE, il quale riferiva che si sarebbe immediatamente attivato per reperire una copia del documento in modo da capire di cosa si trattasse.
GIGLIO e VERTINELLI, infatti, dovevano ancora deporre come testi nella fase dibattimentale scaturita dall'indagine *PANDORA* e CIANFLONE aveva manifestato al PM titolare il timore che le segnalazioni negative su GIGLIO della DIA di Milano avrebbero potuto comprometterne la deposizione.
Nel pomeriggio CIANFLONE chiedeva a GIGLIO Antonio, fratello di Giuseppe, di inviargli via fax la citazione notificata dai Carabinieri (prog. 2248 RIT 203/11). GIGLIO non riusciva ad inviarlo, per cui CIANFLONE gli forniva un altro numero di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (Prog. 2253-2257-2258 RIT 203/11). Alle 18.03 CIANFLONE confermava a GIGLIO Giuseppe di aver ricevuto l'atto di citazione, precisando che si trattava del procedimento all'interno del quale lo aveva sentito come persona informata sui fatti, per cui CIANFLONE ribatteva che non era necessario rinviare il viaggio d'affari ed aggiungeva che gli avrebbe fornito il fax sul quale inviare la comunicazione attestante l'impossibilità a presentarsi in aula per impegni lavorativi (prog. 8446 RIT 110/11). In serata CIANFLONE confermava a GIGLIO che gli avrebbe preparato la lettera da inviare in Tribunale a Crotone

(prog. 2265 RIT 203/11). GIGLIO confermava la decisione di non presentarsi all'udienza, adducendo a suo giustificazione motivi di salute, che gli avevano impedito anche di partire per l'Albania, precisando che avrebbe trasmesso al Tribunale un apposito certificato medico. Secondo CIANFLONE, prima o poi, avrebbe dovuto testimoniare; per tale motivo, quando si sarebbero visti a Montecchio Emilia (il 12.5.2011) gli avrebbe mostrato gli atti del processo, così da farsi un'idea sulle cose da riferire (prog. 8865 RIT 110/2011).
Alle 18.30 seguenti, GIGLIO chiedeva alla segretaria di prendere, dalla scrivania, il documento, giunto dalla Procura (prog. 8868 RIT 110/11). Circa 15 minuti dopo, dal fax della GIGLIO S.r.l. era trasmessa una dichiarazione attestante l'impossibilità di GIGLIO a presenziare all'udienza del 3.5.2011 per motivi di salute.
Alle 08.27 del 3.5.2011, giorno dell'udienza, GIGLIO chiedeva alla segretaria di inviare il fax in Procura e verificare l'avvenuta ricezione (prog. 8882 RIT 110/11).
Alle 9.48 seguenti, CIANFLONE informava GIGLIO che si stava recando in Tribunale a Crotone per il processo. Questi spiegava di aver trasmesso il certificato, poiché aveva subito un piccolo intervento a causa di un ascesso. CIANFLONE rispondeva che aveva fatto bene, dato che probabilmente non lo avrebbero neanche sentito, impegnandosi comunque a verificare con il magistrato l'eventualità di una nuova citazione sia per lui che per VERTINELLI Palmo (prog. 8909 RIT 110/11). CIANFLONE contattava quindi Calabrese (prog. 2496 RIT 203/11) , che venti minuti dopo conferma che il 12 maggio alle 09.30 sarebbero stati escussi GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo. CIANFLONE chiamava GIGLIO, cogliendo l'occasione per informarlo che il giorno successivo all'udienza sarebbero potuti tornare insieme in Emilia, dal momento che aveva già deciso di partire con MATACERA per incontrare il broker assicurativo, per aprire l'agenzia a
Catanzaro. GIGLIO concordava, esortandolo ad informare VERTINELLI Palmo, al quale non era stata comunicata alcuna citazione (prog. 8923 RIT 110/11) . CIANFLONE seguiva immediatamente l'indicazione avvisando VERTINELLI (prog. 5428 RIT 110/11).
La sera dell'8.5.2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO che avrebbe dovuto necessariamente presenziare all'udienza del 12 maggio, per la quale aveva già inviato la citazione a VERTINELLI.
GIGLIO era ancora in attesa della sua notifica, CIANFLONE assicurava che si sarebbe recato in Tribunale a Crotone per informarsi e nel contempo gli suggeriva di scendere in Calabria con un giorno di anticipo, così avrebbero avuto modo di vedersi e parlare del processo (prog. 9288 RIT 110/11).
L'invito ad incontrarsi prima dell'udienza era esteso a VERTINELLI Palmo (prog. 5887 RIT 203/11) Nella tarda mattina del 9.5.2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO la citazione per il 12 maggio, precisando che il Tribunale di Crotone gli aveva inflitto un'ammenda di 200 euro per non essersi presentato la volta precedente: questi cercava di giustificarsi, sottolineando di aver inviato la comunicazione attestante gli impedimenti sia al Tribunale che al legale; nel pomeriggio GIGLIO confermava l'arrivo della citazione .
Alle 11.32 del 11.05.2011, VERTINELLI Palmo avvisa CIANFLONE di trovarsi in Calabria, mentre in serata sarebbero giunti anche suo fratello e GIGLIO (partiti in aereo). CIANFLONE si rendeva disponibile a definire i dettagli (prog. 2749 RIT 203/11) . Quella sera l'incontro non aveva luogo, poiché GIGLIO perde l'aereo. CIANFLONE confermava che sarebbe passato a prenderlo a Capo Colonna (presso l'agriturismo) la mattina seguente (prog. 2755

RIT 203/11). Alle 07.00 del 12.05.2011, CIANFLONE convocava VERTINELLI Palmo a casa di GIGLIO per parlare un po' per poi pranzare insieme (prog. 6145 RIT 119/2011, 9751 RIT 110/11, 9748 RIT 110/11).
In udienza le deposizione di GIGLIO e VERTINELLI era stata assai difficoltosa, al riguardo facendosi rimando alle pagine della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 7.3.2012 in cui si compendiano le dichiarazioni dei due testimoni a fronte di plurime contestazioni, sollecitazioni alla precisione e titubanze (cfr. produzioni, in sentenze utili, pp. 329-335 della motivazione.). La deposizione formava oggetto anche di un divertito commento tra GIGLIO e CIANFLONE (*"da me ridevano le mogli dei carcerati... Lo so, si sono messi a ridere le mogli dei carcerati Pasquà, quando dice ma perché.., e gliel'ho prestati gli facevo io no! e poi di nuovo quell'altro, e io gliel'ho presta ti, ecc, e quelle si sono messe a ridere, cioè come se, hai capito?* "), trovando conforto nell'ispettore che aveva assistito alla sua audizione (prog. 1286 RIT 1081/2011).

Nell'ambito di questa vicenda si assiste al coinvolgimento diretto del MATECERA il quale si interessava immediatamente per l'invio del fax e per la notifica delle citazioni (prog. 2413, 2421, 2423, 2596, 2647 RIT 203/11).

Nel pomeriggio dello stesso giorno VERTINELLI Giuseppe si attivava per prenotare due camere singole, a nome dell'IMPRESA VERTINELLI, presso l'Hotel Conte Verde di Montecchio Emilia in vista della visita programmata sin dal 27.4.2011 per parlare della agenzia assicurativa (prog. 5315 RIT 118/2011).
Il 13.5.2011, CIANFLONE, MATACERA e GIGLIO si incontravano, quindi, per una riunione a Gualtieri. Qui incontravano il broker assicurativo, Giuliari Alberto: tuttavia l'affare non venne concluso esclusivamente per ragioni legate alla convenienza dell'affare.
La notte tra il 14 e il 15.5.2011 MATACERA, CIANFLONE si trovavano in macchina con VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe per recarsi al night club Diana Park di Parma insieme a VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO (prog. 64 RIT 1081/201). Nel corso della serata avevano cenato presso il ristorante Redas di Montecchio Emilia (prog. n. 2830, 2833, 2834 RIT 203/2011, prog. n. 9945, 9951 RIT 110/2011). La mattina dopo, come programmato, MATACERA e CIANFLONE partivano per Milano, per andare a vedere una partita. Facevano rientro in serata alcuni minuti dopo la mezzanotte e, insieme a VERTINELLI Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe, tornavano di nuovo al night Diana Park, dove si intrattenevano un paio d'ore. Dopo aver accompagnato i due poliziotti e le ragazze in albergo, GIGLIO riferiva a VERTINELLI (prog. 65 RIT 1081/2011) di aver appreso da CIANFLONE notizie in merito ad una grossa indagine in atto su soggetti albanesi per vicende legate alla prostituzione (prog. 65 RIT 1081/2011).
La mattina del 15.5.2011 CIANFLONE e MATACERA facevano rientro a Catanzaro.
La rivelazione di notizie da parte di CIANFLONE non si limitava a quella svolta la notte testè indicata.
Ed invero, la mattina del 16.5.2011 era registrata a bordo dell'autovettura in uso a GIGLIO Giuseppe una conversazione ambientale intercorsa con tale Tonino, non meglio identificato. GIGLIO discuteva con costui in merito alle possibili ricadute delle dichiarazioni che avrebbe potuto rendere il neo collaboratore di giustizia Giuseppe Piro VRENNA, capo dell'omonima

cosca VRENNA – BONAVENTURA – CORIGLIANO, operante nella provincia di Crotone. GIGLIO raccontava di quanto appreso dall'Ispettore di polizia CIANFLONE Antonio sulla difficile situazione venutasi a creare nel crotonese. Tonino faceva immediatamente riferimento alle dichiarazioni rese sino a quel momento da Pino VRENNA, ma GIGLIO, evidentemente informato delle dinamiche in atto, precisava che, in realtà, VRENNA doveva ancora iniziare a parlare, dato che si era limitato a riferire solo su persone già arrestate, non toccando ancora i "cristiani" in libertà; GIGLIO riconosceva l'importanza di Vrenna e delle sue possibili dichiarazioni *"che poteva fare realmente trovare i riscontri"* lasciando trasparire la preoccupazione per le conseguenze che avrebbero potuto patire (prog. 76 RIT 1081/11). In merito a quest'episodio veniva registrata un'altra telefonata il 26 maggio, (prog. 3356, RIT 203/ 2011), in cui CIANFLONE esortava GIGLIO a fare molta attenzione a tenere gli occhi aperti, facendo riferimento al colloquio che avevano avuto quando si erano visti. VRENNA avrebbe iniziato la sua collaborazione il 3.12.2010 e sarebbe stato gestito proprio dalla Polizia e nel corso di alcuni interrogatori aveva anche parlato degli imprenditori quali MUTO e GIGLIO e del loro legame con GRANDE ARACRI.

Nel mese di giugno 2011 GIGLIO riceveva la richiesta del cosiddetto San Giovanni, ossia di partecipare in qualità di padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, colui che, da lì a poco, sarebbe stato condannato - nell'indagine *PANDORA* - per il reato di estorsione proprio in danno dello stesso GIGLIO (cfr. capo 52 sentenza GUP Tribunale di Catanzaro 1.7.2011).
GIGLIO dimostrava di avere particolare premura di incontrare CIANFLONE e lo esortava a partire subito per l'Emilia. CIANFLONE si metteva immediatamente a disposizione, senza neanche chiedere il motivo della convocazione (prog. 4092 RIT 203/11). Il 20.6.2011 CIANFLONE confermava a GIGLIO la partenza per il venerdì pomeriggio, esortandolo a prenotargli l'aereo (prog. 4321 RIT 203/11). Per essere sicuro di ricevere il poliziotto, vista l'importanza della vicenda, GIGLIO riservava addirittura più imbarchi (prog 4180 e 4252 RIT 203/11).
Nel primo pomeriggio del 24.6.2011, CIANFLONE era quindi accompagnato presso l'aeroporto di Lamezia Terme dal collega MATACERA (prog. 4253 RIT 203/11).
Le ragioni della richiesta formulata da GIGLIO erano rivelate al ritorno a Catanzaro, nel corso di una conversazione che CIANFLONE intratteneva proprio con MATACERA Francesco. Quest'ultimo dopo avere, eloquentemente, chiesto se ci fossero novità per loro, ottenendo comunque una risposta rassicurante, si informava sui motivi della convocazione e CIANFLONE rispondeva che GIGLIO lo aveva convocato per avere un consiglio. PUGLIESE Michele gli aveva infatti chiesto di fare da padrino al battesimo di suo figlio e lui glielo aveva sconsigliato, evidentemente conscio del significato altamente simbolico della richiesta e, soprattutto, perché in contrasto con le "verità investigative" dell'indagine *PANDORA*, secondo le quali GIGLIO era una vittima dell'estorsione condotta dai NICOSCIA ed in particolare proprio da PUGLIESE Michele, esponente della predetta cosca. MATACERA concordava, sottolineando che GIGLIO, tra virgolette, era stato vittima del sistema ed ora invece si stava avvicinando alla 'ndrangheta; CIANFLONE diceva che GIGLIO aveva deciso di rifiutare l'invito, incaricando il padre di recapitare il messaggio (prog. 4330 RIT 203/11: *"Francesco - Eh lì... quella cosa che vi doveva chiedere, erano serie,*

o cose così? Antonio – Sì! E'una cosa seria per lui, voglio... ha voluto un consiglio più che altro, perché poi praticamente alla fine che cosa è successo, l'ha chiamato . gli ha mandato n'imbasciata... eh... Michele PUGLIESE. Francesco - Eh. Antonio - Per fargli... per battezzargli un bambino (sorride) Francesco - Ah. Antonio - Questo è tutto... e gli ho detto che... Francesco - Ho capito. Antonio - Che non ha intenzione di farlo nel modo più assoluto... eh l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto "non lo fare proprio" Francesco - Eh certo. Antonio - Poi voglio dire, non è che posso. Francesco - Eh... voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema e adesso si avvicina. Eh. Antonio - No cioè praticamente, era una storia che era già stata definita da prima, poi no... voglio dire, alla luce di quello che è successo dopo, gli ho detto... Francesco – Eh, e vabbè, lui glielo dice e magari al momento non... lo reputa opportuno poi si regola lui. Antonio - Ma infatti... ha deci... ha deciso di dirgli di no. Francesco – Eh... eh... ha fatto bene. Antonio - Poi gli manda l'imbusciata con il padre qua, gli dice che non... non ha intenzione. Francesco - Meglio che prenda le distanze. Antonio - Eh io, voglio dire, per me è giusto che debba fare così poi sono cazzi suoi Francè. Francesco - E vabbò ci vediamo in settimana (inc. Audio disturbato) Antonio - Eh... mi sono sentito con Giancarmine e scende domani, che non è sceso lui. Francesco - Eh. Antonio - E mi ha detto poi ci sentiamo così ci organizziamo, che pare che abbiano deciso le cose. Francesco - Ho capito e vabbè. Antonio - Sembra appena arrivata la soluzione. Francesco - Ho capito, e vabbè e quando vogliono, noi siamo disponibili. Antonio - Vabbò? A domani (inc. Voci sovrapposte)'.

Peraltro, dalle intercettazioni emergeva che la richiesta risaliva ad anni prima, circa sette, costituendo pertanto prova evidente di una risalente comunanza di rapporti del tutto incompatibile con la qualità di persona offesa che tanto pervicacemente CIANFLONE aveva propugnato per GIGLIO. La mattina del 27.6.2011, GIGLIO comunicava al padre che, qualche giorno prima, PUGLIESE Mirko gli aveva recapitato il messaggio del fratello Michele inerente il battesimo del figlio sottolineando che era una richiesta risalente "a tempo fa" (*Dato che, tempo fa, il PUGLIESE, mi aveva chiesto di fargli battezzare il bimbo, te lo ricordi? Il figlio di culo moscio?*). GIGLIO, dopo aver spiegato di averne parlato con l'ispettore, sottolineando l'inopportunità di presenziare alla cerimonia, esortava il genitore a contattare PUGLIESE Mirko e ad inventarsi una scusa plausibile, per declinare l'invito, senza offendere la famiglia, suggerendo di riferire che aveva avuto un avviso di garanzia e che aveva problemi con la Procura (prog. 14163 e 14296 RIT 110/11).

GIGLIO avvisava quindi CIANFLONE di aver parlato con il padre. CIANFLONE non escludeva un suo possibile intervento diretto nei confronti di PUGLIESE (prog. 4367 RIT 203/11).

La sera del 28.6.2011, GIGLIO indicava al padre il numero dell'utenza su cui poteva trovare il PUGLIESE raccomandandosi di usare una scusa credibile sicché il rifiuto fosse inteso di facciata: (prog. 14423 RIT 110/11).

La mattina del 29.6.2011, CIANFLONE domandava a GIGLIO se l'imbasciata al PUGLIESE fosse stata recapitata, spiegando la necessità di dare un segnale chiaro, che doveva essere "*messo un punto a queste cose*", con ciò confermando che era a conoscenza del legame di lunga data tra GIGLIO e PUGLIESE Michele (progg. 4441 RIT 203/11). Quella sera GIGLIO Francesco confermava al figlio Giuseppe di aver parlato con PUGLIESE Mirko, che si era

lamentato per la rinuncia, dal momento che la scelta del padrino era stata fatta diversi anni prima (*"Ehm, dice che se glielo dicevi prima era meglio, che trovava qualcun'altro.., e che tu quand'è che glielo avevi detto, scusatemi? Ma io di questo fatto già lo sapevo da tanti anni fa, infatti mi ha detto: "Pi', tiene sette anni il bambino", e allora, quindi, eh, eh.*), ma non aveva creato problemi, avendo compreso la situazione. GIGLIO Giuseppe faceva presente che, se avessero rinviato il battesimo, probabilmente avrebbe potuto presenziare ed il padre lo rassicurava sottolineando di aver chiaramente detto a PUGLIESE Mirko quanto fossero interessati alla questione, cosa compresa dallo stesso PUGLIESE che aveva confermato che era *"tutto a posto"* (prog. 14534 RIT 110/11).

Nel periodo che va dal 6.6.2011 al 25.3.2012, veniva registrato un corposissimo numero di telefonate che permettevano di comprendere come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, avessero deciso di aprire un ristorante, il ristorante Pagus avvalendosi dell'aiuto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale, dopo essere stato ristrutturato. Il ristorante Pagus, era stato effettivamente inaugurato nel gennaio del 2012, intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r.l della quale erano soci Battigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinito della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA. Le conversazioni intercettate danno atto del diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti quali reali gestori della attività. Essi infatti, si erano costantemente adoperati per risolvere tutta una serie di problematiche connesse all'apertura del nuovo locale. E MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne aveva condiviso in modo consapevole tutte le scelte.

Il 18.8.2011 GIGLIO invitava VERTINELLI Giuseppe ad accompagnare lui e CIANFLONE presso una rivendita di piastrelle per il ristorante che MATACERA e CIANFLONE avevano deciso di aprire.

Durante il tragitto, i tre parlavano a lungo di dinamiche interne alle cosche calabresi e delle indagini condotte dalle Forze di Polizia, con particolare riferimento alle operazioni GHIBLI e *PANDORA*, della Sezione Anticrimine - R.O.S. di Catanzaro e della Squadra Mobile di Catanzaro. CIANFLONE raccontava di un personaggio (poi indicato in SILIPO Antonio), noto alle cronache giudiziarie in quanto emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* quale vittima di estorsione da parte del gruppo allora capeggiato dal vecchio boss DRAGONE Antonio. CIANFLONE chiedeva (prog. 6194 RIT 203/11) a MATACERA, che aveva partecipato con lui alle indagini di *GRANDE DRAGO*, come si chiamasse questo soggetto, perché non si ricordava il nome. MATACERA gli mandava un SMS di conferma indicando il cognome SILIPO. Quest'ultimo, durante il processo, aveva ritrattato le proprie dichiarazioni, esponendosi al ridicolo agli occhi di tutti. A quel punto GIGLIO raccontava l'esperienza analogamente da lui vissuta durante la sua audizione nel corso dell'udienza del 12.5.2011, trovando un appoggio compiaciuto in CIANFLONE che aveva assistito alla sua audizione (prog. 1268 RIT 1081/11).

Da questo dialogo emergeva, ancora una volta la conferma della verità processuale creata ad arte e necessaria a garantire al GIGLIO la spendibilità extraprocessuale di uno *status* di vittima di reati inesistente e funzionale al progetto del CIANFLONE, costantemente

appoggiato da MATACERA che conosceva perfettamente la storia delle indagini alle quali aveva partecipato e la reale collocazione dei soggetti imputati.

Il legame instaurato con GIGLIO non era esclusivo, perché CIANFLONE ha dimostrato di essersi messo a disposizione anche di Palmo VERTINELLI. Nell'analisi delle prove raccolte si è avuto modo di apprezzare come tra aprile e maggio del 2011 erano stati pubblicati degli articoli di stampa, definiti denigratori, sul conto di VERTINELLI e questi aveva cercato inutilmente di essere ricevuto dal Prefetto di Reggio Emilia. In effetti, la mattina del 27.4.2011, VERTINELLI informava CIANFLONE che sul quotidiano Il crotonese erano stati pubblicati altri articoli di stampa che lo riguardavano e che facevano riferimento a pregresse vicende giudiziarie, per cui aveva chiesto al proprio legale di fissare un incontro con il Prefetto di Reggio Emilia per chiarire la questione. CIANFLONE condivideva e suggeriva a VERTINELLI di tutelare la propria immagine, ipotizzando che gli articoli fossero stati collegati alla recente scarcerazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino. Il CIANFLONE, pur riferendo di non avere grandi margini di azione, si era offerto, comunque, di andare a parlare con il direttore del quotidiano (prog. n. 5028, RIT 119/2011).

Va peraltro evidenziato che l'interesse dei due poliziotti, compreso il MATACERA, a mantenere pulita l'immagine dei due imprenditori mafiosi era stato dimostrato anche nei confronti di GIGLIO, allorquando i giornali avevano dato la notizia di un presunto coinvolgimento del GIGLIO nella nota vicenda della morte di Yara Gambirasio, poiché nell'ambito di un'altra vicenda giudiziaria, riguardante il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti, era emerso che la terra e le rocce che erano state utilizzate per coprire alcuni buche dove era stata uccisa la povera ragazza provenivano proprio dal cantiere di Mapello, in provincia di Bergamo dove era impegnato a lavorare GIGLIO. I giornali, collegando le due vicende di cronaca, avevano accostato il GIGLIO, completamente estraneo alla vicenda, alla morte della ragazzina bergamasca. La notizia aveva avuto, comunque, una rilevanza nazionale, e così il MATACERA aveva contattato il CIANFLONE, chiedendo a quest'ultimo se fosse al corrente della notizia; il CIANFLONE, in risposta, aveva cercato di minimizzare i fatti (prog. 5834, RIT 203/2011).

In relazione alla figura di VERTINELLI, nel periodo compreso tra l'aprile e il maggio del 2011 si erano sviluppati gli eventi che avevano poi condotto alla commissione del reato di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 145. La premessa storica e logica di tale condotta si rinviene nelle interdittive antimafia che avevano colpito le imprese dei fratelli VERTINELLI fra l'agosto del 2010 e il febbraio del 2012, tutte firmate dall'allora prefetto di Reggio Emilia, e per effetto delle quali i fratelli VERTINELLI si erano visti revocare svariati appalti che si erano aggiudicati sia al Nord Italia sia in Calabria. Tra l'altro la Questura di Crotone aveva deciso di risolvere il contratto di affitto per gli appartamenti di Le Castella ove mandava ad alloggiare il proprio personale.
La prima interdittiva antimafia emessa nei confronti di VERTINELLI era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia il 4.8.2010 a firma dell'allora prefetto dott.ssa De Miro su richiesta del Comune di Crotone, dal momento che IMPRESA VERTINELLI era risultata vincitrice nel 2010 di un appalto inerente un intervento per la realizzazione di un centro

polivalente per anziani e per la formazione professionale, di oltre 360.000 euro. A seguito dell'emissione di questo provvedimento, l'appalto era stato inizialmente sospeso.
La Prefettura di Crotone, che aveva ricevuto anch'essa questa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Emilia, dal canto, suo aveva sollecitato a più riprese il Comune di Crotone ad emettere il provvedimento di esclusione, e il successivo 26.8.2011 il Comune di Crotone aveva comunicato che il provvedimento era *in itinere*. Il 12.9.2011, ad un anno di distanza dell'emissione dell'interdittiva della Prefettura, emetteva il provvedimento con cui escludeva dalla gara d'appalto l'IMPRESA VERTINELLI.

La seconda interdittiva era stata emessa sempre nei confronti di IMPRESA VERTINELLI il 21.9.2011 dalla Prefettura di Reggio Emilia. Questa volta il provvedimento era stato emesso su richiesta del presidente del Consorzio della bonifica Burana, con sede in Modena. Anche in questo caso l'impresa era stata assegnataria di lavori di consolidamento e ripristino su un canale, del valore di oltre 547.000 euro, e quindi l'ente appaltante aveva scritto alla Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo, com'è prassi, un'informazione antimafia.
La terza interdittiva è datata 8.2.2012, ed era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia, sempre a firma del Prefetto De Miro. Il provvedimento veniva redatto per il comune di Melissa in provincia di Crotone, ente che aveva appaltato a IMPRESA VERTINELLI un ulteriore lavoro per il completamento e il consolidamento nel centro abitato di una frazione del valore di oltre 480.000 euro.
Tutte le interdittive sono state prodotte all'udienza del 16.2.2017.

Ciò, aveva spinto VERTINELLI Palmo a chiedere a CIANFLONE di sfruttare le sue conoscenze presso le Questure e le Prefetture di Catanzaro e di Reggio Emilia per aiutarlo a comprendere la sua posizione giudiziaria. Si ricordi, infatti, che VERTINELLI Palmo era stato indagato e arrestato nel corso dell'indagine *SCACCO MATTO*, venendo poi assolto a conclusione del processo. Per soddisfare tale richiesta mossa dall'imprenditore, CIANFLONE si era attivato su due fronti: attraverso contatti con colleghi in servizio presso le Questure di Catanzaro e Reggio Emilia, cercando di reperire più informazioni possibili relative alla posizione del VERTINELLI e, al contempo, chiedendo al collega MATACERA di interrogare la banca dati delle Forze di polizia al fine di appurare l'avvenuto aggiornamento della posizione dell'imprenditore risultante dalla stessa, a fronte di una precedente richiesta al C.E.D. di aggiornamento della posizione di VERTINELLI mai evasa.
I fatti che conducono all'accesso al sistema informatico sono stati efficacemente sintetizzati dal Maresciallo D'Agostino alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate.
CIANFLONE iniziava a contattare i colleghi della Questura di Reggio Emilia. Inizialmente contattava Caiazzo, funzionario della Questura, spiegandogli quello che stava succedendo (il problema del VERTINELLI) chiedendogli un aiuto e di avvisarlo in caso di problemi. Sul punto veniva intercettata una lunghissima telefonata tra CIANFLONE e Caiazzo nella quale il CIANFLONE chiedeva al collega, qualora fosse emesso un documento ostativo proveniente proprio da Reggio Emilia, di interessarsi alla questione (prog. 6589 RIT 203/11). Il CIANFLONE non si limitava soltanto a questo: era infatti registrata tutta una serie di contatti con alcuni personaggi politici come Proietto Donato Alfonso, consigliere della Provincia di

Crotone e Costa Lorenzo, assessore al Comune di Catanzaro, che permettevano di acquisire l'interdittiva che ancora non avevano in mano.
Il 9.9.2011 CIANFLONE riferiva a GIGLIO che si stava adoperando per VERTINELLI (prog. 21452 RIT 110/2011). Poi CIANFLONE chiamava lo stesso VERTINELLI, dicendogli che dovevano trovare una soluzione a Reggio Emilia; per questo dovevano capire chi era il dirigente che faceva le informazioni antimafia e cercare di parlare con lui (prog. 6868, 6874, 6879 RIT 203/2011; prog. 21452 RIT 110/2011; prog. 15971 RIT 119/2011).

CIANFLONE, addirittura, cercava di mettersi in contatto, tramite PAOLINI Alfonso, MESIANO Domenico.
Il 24.9.2011 CIANFLONE comunicava a PAOLINI (prog. 7457 RIT 203/11) di non avere ancora ricevuto la chiamata di MESIANO, per cui si attivava con un altro collega, l'assistente Angelo Gennaccaro. Quella sera CIANFLONE telefonava a Gennaccaro (prog. 7514 RIT 203/11), gli parlava di VERTINELLI, gli diceva della Prefettura di Reggio Emilia, citandogli anche l'informativa antimafia del 4.8.2010, e in conclusione, gli chiedeva di individuare proprio le persone o i colleghi preposti alla redazione dell'informazione. Gennaccaro, dal canto suo, gli diceva che chi redigeva le informazioni era l'anticrimine della Questura e che comunque sarebbe stato più preciso dopo aver visionato il fascicolo di VERTINELLI in Questura. CIANFLONE in seguito chiamava VERTINELLI, dicendogli che stava lavorando per lui (prog. 7584 RIT 203/11).
Il 29.9.2011 Gennaccaro riferiva a CIANFLONE che si era informato presso l'ufficio anticrimine della Questura di Reggio Emilia, riferendo che erano state valorizzate le informazioni presenti in banca dati delle Forze di polizia riguardanti proprio le vicende *SCACCO MATTO* e *PANDORA*. Gennaccaro, inoltre, faceva presente a CIANFLONE che chiunque avesse avuto contatti, anche solo per conoscenza, con persone gravate da precedenti penali, non potevano ottenere lavori pubblici. (prog. 7622 RIT 203/2011).

E' così che nasce la volontà del CIANFLONE di aiutare il VERTINELLI a ripulire la sua immagine anche all'interno della banca dati delle Forze di Polizia. E da qui, discende proprio l'accesso abusivo che materialmente e consapevolmente ha effettuato il MATACERA.
Vengono quindi captate le telefonate in cui CIANFLONE dice a VERTINELLI che gli avrebbe preparato lui stesso un'istanza da presentare al Ministero che gestisce la banca dati, proprio per ottenere la cancellazione delle segnalazioni (prog. 17441 RIT 119/2011).
La sera del 24.10.2011 VERTINELLI informava CIANFLONE di aver ricevuto una comunicazione del Ministero dell'Interno, cioè dal C.E.D. (prog. 19514 RIT 119/2011).
L'argomento della banca dati si riproponeva la sera del 4.12.2011 (prog. 9697 RIT 203/2011), quando, a domanda, VERTINELLI rispondeva di non aver più ricevuto comunicazioni da Roma e CIANFLONE gli diceva di avere effettivamente interrogato lui stesso la banca dati sul suo nominativo, dicendogli che ancora la banca dati non era stata aggiornata. Lo stesso CIANFLONE, dunque, si incaricava di sollecitare di nuovo il C.E.D. per ottenere la cancellazione delle segnalazioni in previsione di un importante appalto relativo proprio al fiume Papaniciaro (cfr. infra)
La sera del 22.12.2011 CIANFLONE diceva a GIGLIO e a VERTINELLI che tra il 14 e il 15.1.2012 lui e MATACERA si sarebbero recati a Milano per assistere alla partita di calcio tra

Milan e Inter, fermandosi in Emilia per svagarsi. VERTINELLI gli diceva che avrebbe messo a disposizione una macchina per andare allo stadio e di prenotargli due camere all'albergo Conte Verdi di Montecchio Emilia. I due poliziotti giungevano in effetti all'aeroporto di Bologna il 14.1.2012, dove trovano VERTINELLI Giuseppe ad attenderli. La serata si svolgeva come le altre per poi concludersi presso il night club. CIANFLONE e MATACERA trascorrevano quindi la giornata del 15.1.2012 a Milano e la mattina seguente venivano di nuovo accompagnati in aeroporto (prog. 10468, 10473, 10823, 11511, 11754, 11821, 11824, 11842, 11851, 11864, 11866, 11867, 11898, 11871, 11872, 11876, 11880, 11911, 11912, 11913, 11914 e 11915, RIT 203/ 2011).

Nel febbraio del 2012 l'urgenza di ripulire le notizie al CED si faceva ancora più pressante perché VERTINELLI spiega a CIANFLONE di aver vinto una gara d'appalto del Comune di Melissa (KR), in località Torre Melissa. Si tratta dell'appalto di oltre 480.000 euro per il quale era stata poi emessa la terza interdittiva antimafia.

VERTINELLI gli diceva che, pur essendo trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione, la Prefettura di Crotone non aveva ancora depositato l'informativa antimafia necessaria per poter formalmente iniziare le opere; per tale ragione chiedeva a CIANFLONE di intervenire per sapere come comportarsi e, soprattutto, per cercare di intercedere con qualche responsabile della Prefettura; cosa che l'ispettore immediatamente si impegnava a fare. Nell'occasione VERTINELLI si lamentava che da Roma non gli era ancora arrivata nessuna carta relativa all'aggiornamento della banca dati (prog. 13825, 13826 RIT 203/11). CIANFLONE si impegnava immediatamente a capire quello che stava accadendo in Prefettura a Crotone, chiamando un altro collega della Questura di Crotone, segnalando la problematica del VERTINELLI e chiedendogli di non trascurare la sua richiesta; (prog. 13833; 3849,13889, 3890 RIT 203/11).

Infine, alle ore 9:37 del 23.3.2012 VERTINELLI, oltre a riferire di aver spostato giù al Sud la sede della propria impresa, chiedeva esplicitamente a CIANFLONE di interrogare in banca dati delle Forze di Polizia la propria posizione, per verificare se vi fosse qualcosa sul suo conto. L'ispettore gli assicurava, quindi, che avrebbe effettuato il controllo una volta rientrato in ufficio, dal momento che l'unica cosa presente in banca dati era la nota, di cui doveva essere fatta la cancellazione, della indagine *SCACCO MATTO*. VERTINELLI sottolineava l'importanza della questione, perché continuavano a revocargli i lavori assegnati (prog. 14700 RIT 203/2011).

Alle ore 9:40 di quello stesso giorno CIANFLONE chiamava MATACERA (prog. 14701 RIT 203/2011) e gli diceva di interrogare la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. CIANFLONE chiedeva a MATCAERA se era in ufficio e, alla risposta affermativa, gli diceva di interrogare la banca dati relativa a VERTINELLI per vedere se era stata fatta la cancellazione dallo S.D.I. della informazione relativa alla vicenda *SCACCO MATTO* o se, invece, risultava ancora, facendogli presente, inoltre, che aveva già mandato la sentenza (di assoluzione) a Roma: "*Antonio - . e vedi se hanno fatto la sua cancellazione dallo SDI per quanto riguarda SCACCO MATTO la... quella... e vedi, che gli ho mandato la sentenza... Francesco - Si . Antonio - A Roma io la... eh... vedi, verifica se gliel'hanno fatta... se hanno fatto la cancellazione oppure ancora gli risulta sullo SDI e basta. Okay? Francesco – Va bene...Okay. Antonio - Ci sentiamo dopo, ciao. Francesco – Si. Ciao.*"

MATACERA effettuava così l'accesso nel sistema informativo S.D.I. e l'accertamento sulla posizione di VERTINELLI Palmo.

All'incirca venti minuti dopo MATACERA comunicava a CIANFLONE l'esito dell'accertamento dicendogli che risultava ancora l'arresto, disquisendo, poi, sul tipo di segnalazioni che erano presenti e su come doveva essere eseguito l'aggiornamento della banca dati (prog. 14702 RIT 203/2011: *"Antonio – Pronto? Francesco – Ispetto'. Antonio - Dimmi France'. Francesco – E niente, risulta l'arresto. Antonio - Ancora? Ma cose da pazzi Francesco – Si. E ma quello non penso che si possa cancellare. Antonio - Come non si può cancellare? (inc pronuncia affrettata) cioè che significa... cioè, voglio dire, la ce... la sentenza di assoluzione, da. . da... cinè, risulta quella? Punto interrogativo? Francesco – No, non c'è quella, però... Antonio – (inc. voci sovrapposte) Francesco – ... in... in genere si fa una informativa in cui si di... si dice che la persona, diciamo, è indagata e quali sono i reati. Poi c'è l'arresto. Antonio – Eh! Francesco – Ora l'informativa non c'è, ma l'arresto rimane perché è un fatto fisico che è successo. Almeno credo io. Antonio - Ma l'info... e ma l'informativa non c'è? Francesco - L'informativa non c'è, però non c'è neanche la sentenza di assoluzione. Cioè, risulta l'arresto e se tu vai a vedere per che cosa c'è stato l'arresto... Antonio – Mh! Francesco – ... c'è scritto 416 bis. Antonio – E lo vedi è quello è il problema. E ma quello.. Francesco – Eh! Ma quello credo che non si può cancellare perché è un evento avvenuto, capito? Antonio – No, ma, comunque, si deve mettere il seguito. Francesco - O almeno, bravo, ci si deve mettere subito dopo attaccato a questo, un riferimento collegato in cui si dice che è stato assolto. Antonio – Non si dice, c'è... ha avuto la sentenza, non si dice. Francesco – No, lo so, si dice nel senso che si inserisce. Antonio - Ho capito. E vabbè. Si, va bene dai. Francesco – Okay? Antonio – Gli.. gli ho portato il coltello quello che non trovavano. Ciao.")*

CIANFLONE, inoltre, nella successiva telefonata con VERTINELLI (prog. 14705 RIT 203/11) gli diceva che stava facendo una nota di sollecito per quella questione di Roma, dicendogli anche che stavano cercando di sollecitare l'aggiornamento chiedendogli i riferimenti di quella gara che gli avevano revocato, asserendo, infine, di chiedere per conto di VERTINELLI addirittura i danni al C.E.D.

Che l'accesso sia stato realmente fatto lo si comprende, innanzitutto, dalle telefonate successive in cui si capisce anche come l'istanza fosse particolarmente articolata e approfondita poiché CIANFLONE diceva a VERTINELLI di aver messo in evidenza tutte le "puttanate" riportate dalla Prefettura di Reggio Emilia (prog. 14753, 14782, 14797 RIT 203/11). Il 29. 3. 2012 VERTINELLI confermava a CIANFLONE di aver spedito l'istanza al Ministero e di averne anche depositato una copia in Prefettura a Reggio Emilia.

Il 17 e il 21.4.2012 VERTINELLI si mostrava fiducioso di aver risolto i suoi problemi. Ed invero, gli accertamenti effettuati dagli inquirenti permettevano di appurare come la sua posizione era stata effettivamente aggiornata (prog. 15442 e 15611 RIT 203/11).

Quegli stessi accertamenti effettuati sulla banca dati SDI comprovano l'accesso: MATACERA era infatti titolare della USER ID, strettamente personale, di accesso alla banca dati, PMTC69RB, abbinata alla Squadra mobile di Catanzaro che lo identificava univocamente. Questa USER ID è stata effettivamente utilizzata il 23.3.2012, alle 09:53:36, in perfetta aderenza a quanto emerso dalla intercettazione registrata al prog. 14702 RIT 203/11.

Era peraltro emerso che MATACERA aveva eseguito un'interrogazione analoga anche il precedente 5.10.2011.
Anche la documentazione acquisita presso l'ufficio preposto, ha confermato l'esito delle intercettazioni telefoniche, attestando la presentazione delle istanze da parte di VERTINELLI all'ufficio contenzioso della Direzione centrale della Polizia criminale, al fine di chiedere l'aggiornamento e, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in banca dati presenti a suo nome (una il 7.10.2011 ed un successivo sollecito il 28.3.2012.)

Le relazioni tra CIANFLONE e MATACERA, da un lato e VERTINELLI dall'altro si snodano anche in relazione a due ulteriori vicende: quella dell'apertura del ristorante Pagus da parte dei due poliziotti e quella legata all'interesse di VERTINELLI per i lavori per la messa in sicurezza del torrente Papanicìaro, nei pressi di Crotone.
Nel periodo che va dal 6 giugno del 2011 al 25 marzo del 2012, veniva registrata una serie di telefonate che dimostra come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, avevano deciso di aprire un ristorante, il ristorante Pagus, avvalendosi dell'aiuto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale.
Le conversazioni intercettate, così come correttamente lette non solo nel loro (incontestato) contenuto, ma anche nella loro concatenazione logica e cronologica da parte dell'accusa, sono state riassunte efficacemente dal Maresciallo D'Agostino. Esse dimostrano il diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti, quali reali gestori della attività. Esse, infatti, provano come i due poliziotti si siano adoperati per risolvere tutta una serie di problematiche connesse all'apertura di un nuovo locale. MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne condivideva in modo consapevole tutte le scelte. A partire dal mese di giugno del 2011 CIANFLONE e MATACERA iniziavano dunque a parlare dell'apertura di questo locale. CIANFLONE diceva a MATACERA di aver preso la palla al balzo e di aver chiesto aiuto a VERTINELLI chiedendogli di inviargli muratori per la ristrutturazione, perché costui gli aveva chiesto, a sua volta, un aiuto per gestire una gara giù (cfr. *infra*). Ciò accadeva anche con GIGLIO Giuseppe. VERTINELLI, quindi, si preoccupava di mandare i muratori e di fare i lavori in economia, mentre GIGLIO di reperire gli arredi e i materiali, quali le piastrelle, da utilizzare nella ristrutturazione, nonché due condizionatori da sistemare all'interno del ristorante e un mobile che CIANFLONE aveva visto in una di quelle occasioni che era salito in Emilia.
VERTINELLI si adoperava anche per far avere ai due Poliziotti un documento attestante il corretto smaltimento dei rifiuti dei materiali di scarto dei lavori eseguiti presso il ristorante, rifiuti che in realtà erano già stati eliminati. Il Pagus veniva inaugurato il 19.1.2012 ed intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r.l. della quale erano soci Barrigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinito della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA.
Ovviamente, ciò che maggiormente preme sottolineare è che nella vicenda si assiste al costante ausilio offerto da GIGLIO e VERTINELLI che facevano avere a CIANFLONE e MATACERA gratuitamente la cucina ed il mobilio, piastrelle e maestranze, tanto che CIANFLONE, candidamente, ammetteva in una conversazione con GIGLIO "*tu sei un cliente*

speciale. Tu sei un... un proprietario, non il cliente! La tua presenza la voglio per questo io..." (prog. 48946 RIT 110/11). Non solo. Questo ausilio si poneva in diretta correlazione all'appoggio che CIANFLONE e MATACERA avevano offerto affinché VERTINELLI si aggiudicasse i lavori sul fiume Papaniciaro.

Ed invero. Il 6.6. 2011 Battigaglia Giancarmine, CIANFLONE e MATACERA iniziavano a discutere della costituzione di questa società (prog. 3739, 13780, 3787, 3843, RIT 203/11). CIANFLONE il 10.6.2011 anticipava sin da subito a VERTINELLI - che gli aveva chiesto di interessarsi all'appalto sul fiume Papaniciaro – che avrebbe avuto bisogno di aiuto perché lui e MATACERA stavano aprendo un ristorante e avevano bisogno di qualche muratore che gli facesse qualche lavoro di muratura o relativo all'impianto elettrico (prog. 3872, RIT 203: *Antonio – E mi devi fare... e mi devi fare una grandissima cortesia perché praticamente, ti accenno no... con Francesco stiamo cercando di fare un'attività qua a Catanzaro. Palmo - Si. Antonio - Eh per... perché abbiamo avuto un'opportunità con un amico nostro e dovremmo, vorremmo aprire un ristorantino qua vicino. Palmo – Si. Antonio - Eh... per fare griglieria. ste roba qua no. Palmo - Bravo.., bravo. Antonio - E metto mia figlia e coso. Palmo - Bravo. Antonio - Però ora sai cosa succede? Tu mi devi dare una mano a me. Palmo – Eh. Antonio - Perché dobbiamo fare qualche parete di divisione e qualche cosa. Palmo - Non ti preoccupare!).*

Dopo aver parlato con VERTINELLI, CIANFLONE chiamava MATACERA e gli spiegava la necessità di consattare l'ingegner Bruno Giuseppe, conosciuto da MATACERA, che veniva poi interpellato per la presentazione del progetto a favore di VERTINELLI, affinché potessero partecipare alla gara di appalto. CIANFLONE raccontava a MATACERA di avere preso subito la "palla al balzo" per ottenere dal VERTINELLI un aiuto per ristrutturare il locale. CIANFLONE gli diceva che stava attendendo l'occasione giusta anche per coinvolgere GIGLIO per il mobilio. MATACERA palesava il suo pieno accordo, così anche da risparmiare sugli investimenti iniziali per l'apertura del ristorante (prog. 3877 RIT 203/11: *Francesco – Pronto? Antonio – France'? Francesco – Ditemi ispetto'. Antonio – E buongiorno. Senti un pò... vedi che mi ha chiamato coso ieri a me... ieri sera, VERTINELLI. Francesco – Eh. Antonio – Ed adesso mi devo incontrare lo tra poco con un ragioniere.. Francesco - Eh... Antonio - Mi deve porta-- .. ritengo un discorso di... un qualcosa che riguarda una gara. Francesco - Eh... Antonio - Che... che viene fatta qua a Catanzaro per quanto riguarda una questione idraulica nella zona di Germaneto. Francesco - Si... Antonio - Comunque a parte quello, praticamente mi ha chiesto eh... se praticamente ci rivolgiamo a per... per... far fare... per trovare la... le persone per fare il progettino. Francesco – Eh. Antonio – Per farglielo fare... non per farlo. (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – Si... si... eh. Antonio – Eh... e niente... e gli ho detto che adesso vediamo un attimino che contattiamo quella persona vediamo se chiamiamo a Piro... a Giuseppe Bruno. Francesco – Si. Antonio – Però voleva... Francesco – Ma . ditemi. Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) giusto no. poi lo... li mettiamo in contatto... noi ci... ci stacchiamo dalla situazione. Francesco – Si... si. Antonio – E vediamo un attimino, perché li sai come sono loro no? Francesco – Si.., si... si. No e (inc. Pronuncia poco chiara) poi quando gli serve chia... chiamano direttamente no? Antonio – Esatto. Noi gli dobbiamo creare il rapporto in modo che come hanno necessità si sentono tra di loro direttamente. Francesco – E adesso guardate, appena chiudiamo gli chiamo subito a Giuseppe. Antonio – No... no... ancora non lo chiamare perché io ancora non ho avuto niente.*

Non vorrei che... Francesco – Ho capito... che non facciamo, diciamo che è venuto e poi non... ho capito. Antonio – No, mi deve chiamare tra una mezz oretta perché mi deve dare questi documenti che gli ha mandato lui, hai capito? Con... Francesco – Ho capito. Antonio – Eh... e niente. Eh... e basta... poi per il resto poi lo... l'ho interpellato io... ho preso la palla al balzo... eh... subito e mi ha detto che poi scende lui a vedere il locale e ci fa lui i lavori. Francesco – Ah perfetto. Ah... (inc. Pronuncia poco chiara) dai... Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) gli ho detto "Vedi che mi serve una mano che devo fare questo questo e questo." "e non ti preoccupare Antonio che poi scendo io e poi me la vedo io". Francesco – Perfetto. Antonio – E sta... e sta... e questo... questo... lato è recuperato (sorride). Poi come ho l'opportunità prendo a Pino e gli parlo della cucina e dei tavoli. Francesco – Perfetto... perfetto. Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – Io penso che pure Giancarmine e gli altri rimarrano come dire... cioè... cioè capiscono che comunque la scelta al di là dell'amicizia e della (inc. Pronuncia poco chiara) Antonio – E ma... al di là di quella (inc. Pronuncia poco chiara) l'interesse... e ma l'interesse anche nostro. Francesco – Eh. E certo. Antonio – Voglio dire, se io già in partenza comincio a recuperare i primi venti, venti cinque mila euro (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – E voglio dire... noi in preventivo già trenta mila a testa. Se ne mettiamo venti mila e funziona lo stesso è meglio no. Antonio – No... (inc. Pronuncia sovrapposta) ma non è quello il punto figurati ci mancherebbe. E cominciamo a partire, voglio dire, in un certo modo. Poi vediamo comunque... vediamo un attimino. Francesco – Va bene allora aspetto una chiamata per sapere quando è che lo chiamo. Antonio – Come... (inc. Pronuncia poco chiara) come ho... come ho notizie ti chiamo così tu chiami Giuseppe Brutto e poi li mettiamo immediatamente in contatto, hai capito? Francesco – Va bene. Antonio – Così se la vedono... se la vedono loro. Francesco – Ok. Antonio – Se la vedono loro. Vabbò? Francesco – Ok. A dopo allora. Antonio – Ciao. Francesco – Ciao... ciao... ciao. "

La vicenda relativa al ristorante Pagus e quella dell'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione di lavori sul fiume Papaniciaro (una gara di appalto pubblica, indetta dal Settore Protezione Civile della Regione Calabria, del valore di oltre 7,7 milioni di euro, inerente i lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro nel comune di Crotone mediante la realizzazione di vasche di laminazione), si erano sviluppate in un rapporto tipicamente di scambio: CIANFLONE si era messo a disposizione del VERTINELLI per l'appalto e, in cambio, aveva chiesto all'imprenditore di aiutare lui e MATACERA nell'apertura del ristorante Pagus. Per redigere il progetto VERTINELLI si era rivolto al CIANFLONE affinché lo mettesse in contatto con un progettista, soggetto poi individuato nell'ingegner Brutto Giuseppe, conosciuto personalmente dal MATACERA che, a sua volta, condividendo pienamente la strategia del CIANFLONE si era messo immediatamente a disposizione del VERTINELLI dicendo che avrebbe chiamato l'ingegnere non appena terminata la chiamata (*E adesso guardate, appena chiudiamo gli chiamo subito a Giuseppe)*

Le fasi successive della vicenda vedono CIANFLONE incontrare VILLIRILLO Leonardo al fine di ricevere un documento con tutte le disposizioni del caso, prima fra tutte la necessità di reperire un progettista in zona che potesse agevolarlo nella gara d'appalto (prog. 3872 RIT 203/11, 8094 RIT 119/11); prendere contatti diretti con il geometra GIANCOTTI Nicola dell'Ufficio della Protezione Civile della Regione Calabria, responsabile del bando di gara e pertanto ritenuto personaggio chiave (prog. 3943 RIT 203/11); rivolgersi anche all'assessore

COSTA Lorenzo (prog. 4059 RIT 203/11). CIANFLONE favoriva quindi l'incontro tra VERTINELLI e lo stesso ingegnere Brutto Giuseppe (prog. 4512 RIT 203/11).
La vicenda non ebbe alcun esito perché l'appalto venne revocato, ma mette pur sempre in evidenza come CIANFLONE e MATACERA si siano messi al servizio del VERTINELLI nella ricerca di un proprio personale vantaggio.

Tirando le conclusioni delle prove indicate così come riscostruite nella loro consequenzialità cronologica e logica preme innanzitutto evidenziare che le stesse dimostrano pacificamente quanto già accertato con la forza della cosa giudicata rispetto al CIANFLONE.
Le plurime conversazioni telefoniche intercettate, i servizi di O.C.P. e la documentazione acquisita sono in effetti dimostrative di come egli, seppur privo di *affectio societatis*, abbia fornito un contributo consapevole e significativo al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, la cui attività, come si è visto (cfr. Cap. XIV), si estrinseca prevalentemente con modalità imprenditoriali. Egli, condividendo le strategie e fornendo una collaborazione a GIGLIO Giuseppe, imprenditore che con la sua attività rivestiva una posizione strategica per la vita e l'attività del gruppo, ha oggettivamente favorito la capacità di penetrazione dell'associazione nel tessuto economico e nella attività di reimpiego - ad opera dei suoi membri - del denaro provento delle condotte illecite . L'impegno profuso dal CIANFLONE è stato, principalmente, quello di rafforzare e mantenere nel tempo quell'ambiguità fra la figura di imprenditore-vittima e imprenditore-colluso che ha costituito una delle occasioni fondamentali di sviluppo e consolidamento del sodalizio, che ha occultato il suo illecito agire in questa veste ambigua. Di ciò sono emblematiche la solerte ed insistita strumentalizzazione dei positivi rapporti istituzionali con colleghi e magistrati, in qualche modo offuscati dalla positiva immagine che CIANFLONE si era creato sul campo, nonché la pervicace difesa del ruolo di vittima di GIGLIO nonostante le reiterate prese di posizione di segno contrario provenienti dalla Magistratura, dalle Prefetture e, in generale dagli altri organi investigativi.
Così come costoro avevano ben compreso e correttamente interpretato le oltremodo evidenti risultanze investigative in relazione alla promiscuità dei rapporti di GIGLIO e VERTINELLI, anche CIANFLONE ben conosceva, ancor prima di quegli organi dello Stato, la reale collocazione dei due imprenditori da lui protetti. Egli, infatti, aveva fattivamente dimostrato, sin dall'origine dell'indagine *PANDORA* di avere compreso, proprio sulla base delle indagini da lui stesso condotte – anche insieme al MATECERA – e compendiate, tra l'altro, nella nota da lui stesso redatta, l'effettività dei ruoli di GIGLIO e VERTINELLI, che erano tutt'altro che imprenditori vittime della cosca con la quale, invece, erano pienamente collusi, peraltro assumendo all'interno della stessa un ruolo che CIANFLONE sapeva essere fondamentale per l'infiltrazione del clan nel tessuto economico.
In questo modo CIANFLONE, in cambio di vantaggi ed utilità personali, si è costantemente messo a disposizione nel fornire informazioni su vicende giudiziarie e nello strumentalizzare ostinatamente i suoi canali privilegiati con le istituzioni per ricondurre le figure di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo a quelle di persone offese, nonostante la contraria realtà emergente dalle attività di indagine, finendo così per assumere, per l'intero sodalizio, il ruolo di rilevante risorsa.

Non a caso PAOLINI Alfonso, in compagnia di VERTINELLI Palmo, lo aveva contattato il 19.4.2011 per riallacciare con lui un contatto interrotto ai tempi dell'operazione *GRANDE DRAGO*, quando lo stesso CIANFLONE lo aveva tratto in arresto.

Nella perpetrazione del suo piano criminoso il CIANFLONE non è solo, ma costantemente affiancato, su un piano paritetico di identica compiacenza, dal MATACERA che, in cambio di benefici e regalie personali, ha fornito al sodalizio criminoso un appoggio qualitativamente identico a quello fornito dal CIANFLONE, con il quale ha operato in continua sinergia in un illecito rapporto di scambio, nel quale al loro vantaggio personale corrispondeva quello della associazione nei termini anzi detti.
La corposissima mole di prove raccolte nei confronti del CIANFLONE e la sua maggiore, continua, esposizione in prima persona, certamente forniscono alla sua figura un impatto di maggior risalto, ma non consentono di relegare quella del MATACERA a soggetto meramente connivente e che vive all'ombra delle decisioni imposte dal suo superiore. In altri termini, la quantità e la tipologia di condotte, per quanto numericamente inferieri e meno eclatanti, non sono in grado di mutare, svuotandola, la sostanza del contributo essenziale fornito dal MATACERA all'associazione mafiosa, al servizio della quale quale si è sempre immediatamente ed incondizionatamente posto in vista del proprio interesse personale.
Prova ne sia che le regalie, sebbene formalmente richieste dal CIANFLONE, sono indirizzate e ricevute da entrambi i poliziotti, che non si fanno problemi a chiedere favori ai due imprenditori. Emblematiche di ciò sono sia la richiesta del furgone avanzata dal CIANFLONE nell'interesse del MATACERA, sia quella, parimenti avanzata CIANFLONE, nell'interesse di entrambi, di un aiuto per i lavori e per l'arredamento del ristorante che essi hanno intenzione di aprire, iniziativa che trova l'incondizionata approvazione del MATACERA che, per parte sua, si attiva immediatamente per contattare l'ingegnere Brutto per la presentazione del progetto per i lavori sul Papanciaro nell'interesse di VERTINELLI.
Del resto, i benefici sono sempre richiesti "in misura doppia" (biglietti aerei, camere di albergo, televisori) o, comunque, riferibili a interessi comuni (le mattonelle o il mobilio per il ristorante Pagus o la proposta di apertura delle agenzia assicurativa), per di più, spesso, con l'esplicitazione, del nome del beneficiario, Francesco, circostanza che denota oltre alla confidenzialità dei rapporti, anche la perfetta comprensione da parte dei due imprenditori mafiosi. che non necessitano di altra esplicitazione, del significato sotteso alla richiesta e del coinvolgimento di Francesco (MATACERA) "negli accordi stabiliti".
Si è testè detto che, addirittura, il furgone necessario per il trasloco del mobilio, era una richiesta avanzata dal CIANFLONE nell'esclusivo interesse del MATECERA, circostanza che, nel contesto complessivo dei rapporti instaurati tra le parti e, in particolare, della consolidata prassi con la quale le richieste venivano avanzate, è dimostrativo di come tutte quelle richieste fossero formulate dal CIANFLONE nell'interesse comune o, addirittura, esclusivo del MATECERA.
Quanto poi alla sostenuta apoditticità del pagamento di *entremese* in favore anche del MATACERA in quanto fondata su una conversazione (prog. 634 RIT 203/11) che non consentirebbe la dimostrazione del fatto contestato, basta evidenziare che essa si inserisce in un contesto fattuale che lascia ben poco spazio a letture alternative difformi da quelle fornite

d'accusa, posto che si tratta di conversazione svoltasi la mattina alle ore 8.35, dopo che i due poliziotti avevano trascorso la notte in un *night* ove erano soliti andare e intrattenersi con ragazze oltre che con esponenti del sodalizio, così come già in altre occasioni documentato anche dalla polizia giudiziaria nel corso di servizi di OCP. Peraltro, che si trattasse di prassi consolidata è dimostrato anche dal fatto che, addirittura, in un'occasione, il CIANFLONE, durante un viaggio verso l'Emilia aveva chiamato GIGLIO proprio per sollecitarlo a fargli trovare una ragazza in camera d'albergo. Ulteriormente confermative sono poi le dichiarazioni – sotto questo aspetto oltremodo riscontrato- rese all'udienza del 5.10.2017 dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, il quale ha riferito di avere incontrato i due poliziotti presso un night di Parma, pur avendo prudenzialmente tenuto le distanze da loro.

Da entrambe le parti del rapporto vi è piena consapevolezza della decisività del reciproco apporto, tant' è che se da un lato GIGLIO e VERTINELLI pensano addirittura al futuro di MATECRA (e di CIANFLONE) con il contributo che intendono dare nell'apertura dell'agenzia assicurativa e del ristorante, d'altro lato il MATACERA si preoccupa, costantemente, di mantenere pulita la loro immagine da qualsiasi potenziale macchia che possa, in qualche modo, anche lontanamente distruggere l'immagine di imprenditori-vittime e "puliti" che gli era stata ad arte cucita addosso grazie al costante interessamento e alla azione portata avanti da lui insieme al CIANFLONE.
Eloquente l'allarme lanciato dal MATACERA al CIANFLONE nel momento in cui aveva appreso dai giornali la notizia di un potenziale collegamento tra GIGLIO e l'omicidio della povera Yara Gambirasio, passato agli onori della cronaca nera nazionale.
La conversazione intercorsa tra CIANFLONE e MATACERA nel corso della quale essi valutano la fattibilità e i possibili profitti della proposta – avanzata dal GIGLIO poco prima- di aprire un'agenzia assicurativa presso la quale avrebbero potuto essere assicurati tutti i camion di GIGLIO e quelli di "amici imprenditori", è emblematica della pregnanza dell'interesse personale sotteso alle condotte tenute dal MATACERA e che cementava l'accordo con i due imprenditori mafiosi, e con il sodalizio. Ad essere in gioco infatti era, condiviso con l'ispettore CIANFLONE (anche per la sua famiglia), l'interesse per un futuro di benessere e di maggiore tranquillità economica.
E' questo stesso interesse ad emergere, nitido, nella totale, incondizionata adesione manifestata dal MATACERA alla iniziativa assunta dal CIANFLONE nel chiedere aiuto a VERTINELLI, prima, e a GIGLIO, poi, per i lavori di ristrutturazione del ristorante Pagus, nonché nell'impazienza manifestata dallo stesso nel voler apprendere se vi fossero buone notizie "per loro" (proprio in relazione a tale affare) dal CIANFLONE non appena costui aveva fatto ritorno dall'Emilia, ove era stato convocato per la questione del San Giovanni di cui GIGLIO era stato investito da PUGLIESE Michele.
Nel frattempo, ovviamente, erano ben accetti ed anzi graditi, se non addirittura richiesti, i benefici - anche solo in termini di risparmi di spesa o di vantaggi prettamente personali - derivanti dalle plurime regalie ricevute, senza ritrosia, direttamente sia dal MATACERA che dal CIANFLONE.
A fronte del variegato e complesso insieme di regalie e favori, MATACERA si è messo a completa ed incondizionata disposizione non solo per agevolare i due imprenditori nello sbrigare le attività extraprocessuali legate alle vicende che li vedevano coinvolti come

testimoni presso il Tribunale di Crotone in occasione del dibattimento del processo *PANDORA*, ma anche per garantire la continuità ed il successo delle loro attività imprenditoriali.
E' così che egli, in una fase assolutamente critica per VERTINELLI e per il sodalizio, coincidente con le interdittive prefettizie antimafia che rischiavano di escludere la sua impresa dagli appalti vinti e da quelli futuri, si è adoperato sia per "ripulire" l'immagine di VERTINELLI all'interno delle banche dati SDI, verificando la persistenza dell'informazione pregiudizievole in modo da determinare le iniziative successive, sia per avere l'immediato impegno dell'ingegner Brutto per il progetto da presentare per la gara d'appalto dei lavori sul fiume Papanicfaro.
Ma il ruolo e la figura del MATACERA pervadono anche l'intera azione illecita condotta direttamente dal CIANFLONE, il quale ha evidentemente agito nella consapevolezza di avere l'appoggio incondizionato di colui che negli anni si era dimostrato un collega e, poi, un amico discreto e fidato, con il quale potere condividere strategie di azione e obiettivi raggiungibili solo grazie ad un'azione illecita che, nella sua complessità, delicatezza e rischiosità, poteva attuare solo grazie al contributo, certamente esperto e, soprattutto, grazie al compiacente silenzio del collega-amico-socio in affari, MATACERA.
Emblematica di quanto esposto è, ad esempio, la vicenda del San Giovanni, richiesto a GIGLIO da parte di PUGLIESE Michele, per il battesimo del figlio, già preannunciata sette anni prima, ma formalizzata nel 2011, nemmeno due mesi dopo la deposizione dello stesso GIGLIO e di VERTINELLI, nel dibattimento del procedimento *PANDORA*. Ed invero, al rientro dall'Emilia, dove era stato convocato da GIGLIO per avere un consiglio su come muoversi, CIANFLONE si è sentito libero di informare MATACERA della questione, spiegandogli che aveva consigliato a GIGLIO di rifiutare la richiesta. MATACERA non solo aveva approvato il consiglio dato, ma nemmeno si era occupato di annotare o denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria inquirente o, comunque, di riferire ai propri superiori la palese incongruità della situazione, rispetto al ruolo assunto da GIGLIO, non già vittima, ma fido sodale di PUGLIESE e della cosca a lui riferibile.

Sullo sfondo la perfetta consapevolezza che alla fortuna imprenditoriale di GIGLIO e VERTINELLI era legata quella dell'intero sodalizio che, in loro riponeva gran parte delle speranze di arricchimento e di sviluppo, soprattutto grazie alla attività di reimpiego e falsa fatturazione.
D'altro lato, che i due poliziotti fossero diventati una vera e propria risorsa per la protezione e lo sviluppo della associazione è testimoniato non solo dalla telefonata che PAOLINI Alfonso, in compagnia di VERTINELLI Palmo, fa a CIANFLONE il 19.4.2011 per riallacciare con lui un contatto interrotto ai tempi dell'operazione *GRANDE DRAGO*, quando lo stesso CIANFLONE lo aveva tratto in arresto, ma anche dalle stesse parole dei collaboratori di giustizia, che hanno testimoniato un asservimento della funzione da parte di CIANFLONE e MATACERA agli interessi del gruppo criminale e alle sue attività. In questo senso sono oltremodo eloquenti, oltre a quelle rese da VALERIO, le parole di MUTO Salvatore, che ha riferito della garanzia che era stata data da GIGLIO proprio in merito alla protezione che i due poliziotti potavano dare alla attività di reimpiego.

In altri termini, dalle prove raccolte emerge l'esistenza e la causa dell'accordo illecito stretto tra i due imprenditori mafiosi e MATACERA e CIANFLONE, che legava, allo stesso modo, questi ultimi, a doppio filo, con il sodalizio mafioso.
Ai vantaggi personali derivanti dalla plurime ed immediate regalie, nonché dall'impegno profuso da GIGLIO e VERTINELLI per garantire loro, per il futuro, migliori e stabili condizioni economiche e personali, corrispondeva l'incondizionato impegno e l'incondizionata messa a disposizione di MATACERA (e CIANFLONE) per garantire ai due imprenditori di continuare a vestire l'abito, seppur ambiguo, di imprenditore-vittima che aveva rappresentato una delle occasioni fondamentali di arricchimento e sviluppo del sodalizio, essendo emerso sin dall'indagine *PANDORA*, come GIGLIO e VERTINELLI fossero imprenditori facoltosi che contribuivano a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a loro volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite. D'altro lato, all'aumento, impunito, della forza economica degli imprenditori e, per l'effetto, del sodalizio, sarebbe seguito un corrispondente incremento dei benefici ottenibili da parte del MATACERA (e di CIANFLONE), secondo una spirale potenzialmente senza fine.
È così, dunque, che l'attività investigativa ha rappresentato per il MATACERA, così come per CIANFLONE, l'occasione per compiere una consapevole scelta, volta ad asservire la divisa e la funzione all'illecito scopo di creare uno scudo protettivo nei confronti di due soggetti che egli sapeva essere fondamentali per la vita del sodalizio, mosso dal suo egoistico interesse economico e personale. In tal modo egli, seppur privo di *affectio societatis*, ha consapevolmente e volontariamente fornito un effettivo, concreto e significativo contributo al rafforzamento dell'associazione, la cui attività si estrinseca prevalentemente con modalità imprenditoriali, favorendone la potenzialità di arricchimento e la capacità di penetrazione nel tessuto economico sia mediante attività lecite che di reimpiego di denari illeciti.
La prova del *pactum sceleris*, già in corso, di cui il MATACERA è parte fondamentale, è scolpita nella telefonata in cui egli non solo aderisce ed approva incondizionatamente l'iniziativa del CIANFLONE nell'avere "colto la palla al balzo" nel chiedere a VERTINELLI (e a GIGLIO) l'aiuto per la ristrutturazione del ristorante nel momento in cui l'imprenditore gli aveva chiesto appoggio per l'aggiudicazione dell'appalto, ma si mette altresì immediatamente a disposizione nel contattare l'ingegner Brutto, già assaporando un ingente risparmio di spesa nei lavori di ristrutturazione e di arredamento.

Quanto alla consapevolezza del MATACERA basterebbe davvero richiamare la attività svolta sul campo della lotta al crimine organizzato proprio nell'ambito della vicenda *PANDORA*.
In apertura sono stati citati i riconoscimenti ricevuti proprio per il contributo dato a quella indagine nonché le attività direttamente svolte al fianco di CIANFLONE – non a caso CIANFONE ha chiesto a MATACERA, via sms, il nome di SILIPO emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* - che aveva peraltro redatto la nota finale del 20.4.2007 ed escusso CORTESE. Tra le attività svolte, in particolare, proprio l'escussione dei due imprenditori GIGLIO e VERTINELLI presso la Questura di BOLOGNA.
Già in questo momento, a meno di non voler irrealisticamente sminuire, fino a svuotarla, la capacità del MATACERA di comprensione del fenomeno, egli, come CIANFLONE, aveva

ben chiara la collocazione di GIGLIO e VERTINELLI quali imprenditori collusi così come già descritta nella nota finale della questura del 2007 testè citata.
Prova di ciò sono poi tutte le condotte tenute dal MATACERA e dal CIANFLONE negli anni successivi, dimostrative, nella loro reiterata commissione e complessa ed interessata articolazione, di una consapevolezza di benefici traibili solo da soggetti con i quali scendere a patti in quanto inseriti in un contesto di illiceità mafiosa.
Del resto le condotte sono maturate in un contesto storico in cui le informazioni circolanti sulle testate giornalistiche locali e sulle trasmissioni televisive nazionali rendevano oltremodo palese, anche agli occhi del *quisque de populo*, come i due imprenditori si collocassero probabilmente ben al di là della soglia dell'ambiguità, per posizionarsi in un'area di vera e propria contiguità mafiosa. Va da sé che il MATACERA (e il CIANFLONE) disponessero di conoscenze dirette ed esperienza tale da ben comprendere la effettività delle cose, soprattutto perché già in quegli anni le indagini delle varie DDA e delle Prefetture facevano mostra di avere notizie ben diverse da quelle che essi ostinatamente propugnavano.
Assolutamente emblematica la risposta fornita dal MATACERA al CIANFLONE in occasione del suo resoconto sull'episodio del San Giovanni richiesto da PUGLIESE a GIGLIO sette anni prima: *"Antonio - Che non ha intenzione di farlo nel modo più assoluto... eh l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto 'non lo fare proprio" Francesco - Eh certo. Antonio - Poi voglio dire, non è che posso. Francesco - Eh... voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema e adesso si avvicina."*

Alla luce delle considerazioni esposte va dunque affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di MATACERA Francesco per il delitto di concorso in associazione mafiosa a contestato al capo 143, essendo stato dimostrato che egli, sebbene privo di *affectio societatis*, ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo concreto ed effettivo alla conservazione e al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, avendone favorito la capacità di penetrazione nel tessuto economico e nella attività di reimpiego, asservendo la sua funzione alla tutela di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo, imprenditori mafiosi che con la loro attività rivestivano una posizione strategica per la vita e l'attività del gruppo. Tutto ciò in cambio dell'egoistico profitto personale.

3.5.1. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 143/2
L'accertamento dell'accordo criminoso, "causalmente giustificato" dall'illecita agevolazione del gruppo criminoso, in cambio di immediate e variegate regalie o di occasioni di lavoro e plasticamente rappresentato nella telefonata sopra indicata, conduce direttamente anche all'accertamento della penale responsabilità del MATACERA per il reato contestato al capo 143/2.
Ed invero, quel *pactum sceleris* si alimentava anche, per una sua fondamentale parte, dell'accordo corruttivo stretto, a doppio filo, tra MATECERA e CIANFLONE e i due imprenditori mafiosi che remuneravano costantemente i due poliziotti per le azioni contrarie o conformi alla loro funzione, compiute immediatamente prima o da compiere immediatamente dopo, o affinché continuassero a compierle.

La circostanza che queste ultime siano state commesse, nella maggior parte dei casi, dall'ispettore CIANFLONE non elide la responsabilità del MATECERA posto che, come ampiamente dimostrato, la sua incondizionata adesione, la sua collaborazione ed il suo compiacente silenzio rappresentavano un contributo coessenziale alla perpetrazione dell'illecito, per questo correttamente contestato, in fatto, in termini concorsuali al CIANFLONE, accusato e condannato per identica condotta sia pur descritta in autonomo capo d'accusa (capo 142bis).
Del resto, si ribadisce, che da un lato le regalie erano dirette ad entrambi i poliziotti sebbene nella maggior parte dei casi l'atto conforme o contrario al dovere fosse materialmente posto in essere dal CIANFLONE e, dall'altro, che non erano solo GIGLIO e VERTINELLI a riporre le loro speranze di copertura e di agevolazione in entrambi i poliziotti, ma anche gli altri esponenti del gruppo criminale.
Infine, va da sé, alla luce di tutte le argomentazioni esposte che MATACERA non ha agito perché costretto dal timore incusso dal suo superiore ispettore CIANFLONE e, quindi, solo per la volontà di evitare un danno.
Va pertanto dichiarata la penale responsabilità del MATACERA in ordine ai delitti di corruzione propria e impropria a lui contestati al capo 143/2, certamente non assorbiti nel delitto contestato al capo 143, stante la diversa oggettività giuridica. L'osservazione della difesa in relazione alla mancata contestazione del delitto anche ai corruttori, non comporta, quale conseguenza necessitata, il giudizio assolutorio dei corrotti, trattandosi di scelta dell'ufficio del Pubblico Ministero che non impedisce la contestabilità separata della fattispecie solo a costoro, la configurabilità del reato a loro carico e, infine, la loro punibilità.
Nondimeno va disposta in questa sede la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe per i delitti di cui agli art. 318 e 319 c.p. commessi in concorso con MATECERA Francesco e CIANFLONE Antonio.
Trattandosi di delitti strumentali alla strategia criminale condotta su più ampio fronte e volta ad agevolare il sodalizio per il tramite dei due imprenditori mafiosi, si ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. nella sua declinazione soggettiva.

3.5.2. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 145
Scendendo ora alla valutazione della contestata ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. va innanzitutto evidenziato come i fatti, nella loro dimensione storica, non siano affatto contestati. È infatti pacifico e dimostrato *per tabulas* (cfr. produzione 20.4.2017) che in data 23.3.2012 MATACERA ha effettuato un accesso al sistema informativo SDI delle forze di Polizia interrogando la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. L'accesso risulta inequivocabilmente dai registri telematici che hanno permesso di ricondurre quell'accesso proprio al MATACERA, in ragione delle chiavi identificative in suo esclusivo uso. Peraltro, dalle intercettazioni immediatamente precedenti alla condotta illecita emerge la sollecitazione all'accesso avanzata al MATECERA da parte del CIANFLONE che gli chiedeva di verificare l'avvenuto aggiornamento della posizione di VERTINELLI Palmo in banca dati con riferimento alla vicenda *SCACCO MATTO* (prog. 14701 RIT 203/2011). Successivamente all'accesso MATACERA aveva ricontattato il CIANFLONE per comunicargli l'esito dell'accesso compiuto (prog. 14702 RIT. 203/2011).

Ciò posto in fatto, in diritto, valgono qui le considerazione già svolte trattando analoga questione in relazione alle posizioni degli imputati LUPEZZA Alessandro e CAVEDO Maurizio (cfr. Cap. X).

In questa sede basta ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite, alle quali il Tribunale aderisce, hanno stabilito sul punto che: *"integra il delitto previsto dall'art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita"* (Cass. SSUU. n. 41210/2017). In quella sede, alla quale si rimanda, sono state illustrate le ragioni per le quali il Tribunale presta ossequio alla decisione del Supremo organo nomofilattico. Poste queste coordinate ermeneutiche, la condotta del MATACERA così come testè ricostruita integra indiscutibilmente la fattispecie contestata.

Infatti, sebbene il MATACERA fosse legittimato ad accedere al sistema informativo e fosse a tal fine dotato delle credenziali d'accesso, non vi era, nel caso di specie, alcuna ragione investigativa e nemmeno alcuna delle stringenti esigenze, strettamente disciplinate dalla legge in materia, tali da giustificare, anche solo lontanamente, l'accesso abusivo, essendo stato effettuato solo per verificare se sulla banca dati fosse ancora presente l'informazione pregiudizievole relativa alla vicenda giudiziaria della indagine *SCACCO MATTO*, che metteva in pericolo gli appalti già conseguiti dal VERTINELLI e quelli ai quali aspirava. In altri termini, la condotta del MATACERA configura una condotta abusiva, ponendosi in un rapporto di "ontologica incompatibilità" con la funzione svolta.

Le argomentazioni difensive sono, all'evidenza dei fatti, destituite di ogni fondamento. In particolare, con riferimento alla sollevata questione della scriminante dell'adempimento di un dovere e, nello specifico, di quella dell'ordine del superiore, è da sottolineare che, pur in presenza di un rapporto di subalternità intercorrente tra il MATACERA e il CIANFLONE – peraltro da inquadrare doppiamente sia in circostanze soggettive di un rapporto di stretta amicizia e anche di comuni affari tra i due, sia in un rapporto oggettivo professionale comunque non connotato da una stretta obbedienza di tipo militare con particolare riferimento al comma 4° dell'art. 51 c.p., data la natura civile dell'ordinamento della Polizia di Stato – la richiesta telefonica del CIANFLONE è palesemente carente di ogni formale e sostanziale forma di legittimità. Inoltre, la richiesta di accesso abusivo è avvenuta tramite contatto telefonico, in assenza di un qualsivoglia ordine di servizio, nei confronti, peraltro, di persona conosciuta da entrambi i poliziotti, circostanza che avrebbe quantomeno consigliato una prudente valutazione della richiesta avanzata, data anche la sensibilità dei dati contenuti nel sistema informativo. Va peraltro osservato che il MATACERA ha adempiuto alla richiesta del CIANFLONE senza effettuare alcun sindacato di legittimità, recependo acriticamente la disposizione ricevuta. In argomento non vale la pena dilungarsi, giacché il diritto e dovere di sindacato di legittimità sull'ordine ricevuto è riconosciuto al subordinato pacificamente da più di mezzo secolo, sia nella giurisprudenza penale internazionale, da cui trae origine, sia in quella penale interna.

E' da escludersi parimenti l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 51 c.p., poiché come ampiamente dimostrato da tutte le prove raccolte, il MATACERA era pienamente a conoscenza del fatto che VERTINELLI Palmo si trovasse quantomeno in una posizione di contiguità con l'associazione mafiosa.
Tutto ciò premesso, la disposizione impartita era da considerarsi, in modo incontrovertibile, manifestamente criminosa, secondo il concetto elaborato dalla giurisprudenza, sul punto assolutamente pacifica, in quanto proiettato a far conseguire un'ingiusta quanto illecita utilità ad un imprenditore, che come si è detto, si trovava in una condizione di compiacenza con l'organizzazione mafiosa.
Quanto all'annotazione dell'accesso allo S.D.I. sull'apposito registro tenuto dalla Questura di Catanzaro, circostanza che secondo la difesa dimostrerebbe la liceità della condotta, almeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è da rilevarsi innanzitutto come essa non sia in grado di apportare alcun contributo a discarico dell'imputato, in quanto sarebbe comunque stato possibile rintracciare l'accesso dallo stesso registro informatico della banca dati. Le regole stringenti di accesso, infatti, non avrebbero permesso alcuna scorciatoia o modalità di accesso in incognito. Così, di fronte all'immediata necessità che MATACERA aveva di effettuare l'accesso alla banca dati, l'ulteriore formale annotazione sul registro della Questura, non aveva alcun altro senso se non quello di un fornire un'apparenza di legittimità, ad una condotta che lo stesso sapeva essere manifestamente illecita. Non si può in alcun modo dar credito alla buona fede dell'agente, che ben conosceva le regole e i limiti funzionali del sistema, oltre ad essere ben conscio dell'assoluta esorbitanza dell'accesso rispetto alle funzioni sue proprie.
Va pertanto affermata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato, in relazione al capo d'imputazione qui in esame.

E' da ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., avendo il MATACERA asservito la sua funzione agli interessi economici di VERTINELLI Palmo e quindi, tramite costui, a quelli dell'intera associazione mafiosa, che in quell'imprenditore riponeva grandi e fondamentali opportunità di espansione economia, in perfetta aderenza alla connotazione prettamente imprenditoriale del sodalizio.
I vantaggi economici che MATACERA sapeva di ottenere grazie al VERTINELLI e alla sua forza imprenditoriale, collegata alla forza economica del sodalizio, nei termini già sopra esposti, spiega la finalizzazione della condotta nei termini tipici descritti dalla norma.

CAPITOLO XVI
LE STATUIZIONI PENALI

1. CRITERI GENERALI

Prima di procedere alla quantificazione della pena per gli imputati per i quali vi è condanna, preme fissare i criteri generali di cui si fa applicazione, da intendersi richiamati in relazione a ciascuna posizione.

La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma una facoltà affidata al discrezionalità del giudice di merito al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 c.p.
La meritevolezza delle attenuanti generiche non può essere presunta, si da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata unsussistenza. Al contrario, è la meritevolezza che necessita di specifica motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice può e deve fare riferimento ai criteri specificati nella citata norma, oltre che ad altre situazioni e circostanze particolari, aventi valore significante ai fini della operazione di adeguamento della pena (Cass. 44071/2014; Cass. 34364/2010; 33506/2010; Cass. 42688/2008; Cass. 31440/2008).

Quanto alla incensuratezza, l'attuale formulazione dell'art. 62 *bis* c.p. (come risultante dopo la modifica attuata dalla L. 125/2008 ed entrata in vigore entrata in vigore il 26.7.2008 e quindi applicabile *ratione temporis* per tutti i fatti commessi successivamente a tale data) non può essere posta, da sola, a fondamento della concessione delle generiche.
La assoluta gravità delle condotte, l'intensità del dolo che le sorregge, la pervicacia con la quale gli imputati hanno perseguito i loro obiettivi criminali e, *post delictum*, hanno negato o sminuito le loro responsabilità sono tutti elementi che, valutati nel loro complesso, impediscono, in linea tendenziale, di valutare positivamente qualsiasi elemento, anche laddove dedotto, come fattore idoneo a determinare un'attenuazione della pena anche soltanto in via generica ex art. 62bis c.p.

Fanno eccezione le seguenti posizioni rispetto alle quali si ravvisano elementi valorizzabili in senso favorevole:
1) TOSTONI Michele, in ragione dell'effettiva resipiscenza concretamente dimostrata dal pianto in cui è scoppiato nell'immediatezza dell'estorsione consumata ai danni di Menozzi Dimitri;

2) ARENA Carmine, in ragione del suo ruolo maggiormente defilato all'interno delle dinamiche associative, al servizio delle quali si è posto esclusivamente per la perpetrazione di azioni di carattere meramente esecutivo e di semplice ed immediata consumazione, sia pure anche attraverso l'uso di armi.

3) BOLOGNINO Catianna, in ragione della giovane età e dall'essere stata condizionata, nel suo agire, dal contesto ambientale e familiare, mantenendo comunque sempre un ruolo maggiormente defilato rispetto agli altri componenti della famiglia, nell'ambito delle strategie illecite del padre BOLOGNINO Michele.

3) BIANCHINI Augusto e MATACERA Francesco, in ragione dell'oramai risalente cessazione del contributo causale da loro fornito all'associazione (rispettivamente a tutto il 2012 e alla primavera dello stesso anno), rispetto alla quale non consta, da quel momento, nessun tipo di rapporto nemmeno con i singoli esponenti, sintomo di un intrapreso percorso di ravvedimento critico del loro operato, per quanto eventualmente imposto, in origine, dall'evolversi degli accadimenti.

4) VALERIO Antonio: la collaborazione fornita alla giustizia si è tradotta in tutt'altro che un apporto autodifensivo, quanto in una vera e propria massa di dichiarazioni auto accusatorie - che lo hanno esposito anche al rischio di un giudizio infausto in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p - ed etero accusatorie, espressive di un'ampia e profonda rivisitazione critica delle proprie condotte e, in specie, di un sincero e definitivo distacco dalle dinamiche criminali e dai "non valori" che fino a quel momento lo avevano guidato e che aveva condiviso con gli altri sodali. Anche laddove l'imputato non lo ha detto espressamente, si coglie, nell'intero corso della sua deposizione il senso della sua elaborazione interiore, in termini di rifiuto di quel mondo e dei suoi "non valori".

A VALERIO Antonio spetta anche la attenuante di cui all'art. 416bis. 1 comma 3 c.p., già art. 8 D L n. 152/1991.
La norma - che ha esteso al settore antimafia la circostanza attenuante già in precedenza elaborata per i fenomeni terroristici - è strutturata con previsione di pena autonoma, in relazione al delitto di cui all'art. 416bis c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizione previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Il comma 4 della disposizione stabilisce, poi, che nei casi previsti dal comma 3, vale a dire nei casi di chi si dissoci nei modi anzidetti "*non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma*". La *ratio* della circostanza attenuante sottintende un interesse preferenziale del legislatore allo scompaginamento dei sodalizi mafiosi rispetto alla severità della risposta sanzionatoria verso i colpevoli anche di gravi reati che abbiano decisivamente contribuito a quella dissoluzione. L'intento primario perseguito dal legislatore è dunque quello di offrire un incentivo concreto, e non meramente eventuale, alla dissociazione operosa della criminalità organizzata. La circostanza attenuante in esame è legata dunque non già al semplice contributo che intervenga in un quadro probatorio di per sé maturo, ma oltre che alla dissociazione del sodalizio criminoso ad una condotta attiva intesa ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ed alla prestazione di un concreto e significativo apporto alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei

correi (cfr. Cass. SS.UU. 10713/2010 e, *ex multis*, Cass. 33373/2008; Cass. 7160/2008; Cass. 9276/2007). Essa trova, dunque, la propria ragione nella volontà del legislatore di assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione attuosa o collaborativa. La giurisprudenza ha dunque sostenuto che l'applicabilità della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art.416bis.1 c.p. non può essere semplicemente legata a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma postula, da parte dell'imputato, una vera e propria attività di collaborazione concreta e fattiva che si traduca non soltanto nella semplice dissociazione, ma anche nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare concretamente gli organi inquirenti nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei delitti (cfr. Cass. 9276/2006). Conseguentemente il relativo giudizio non implica una valutazione sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere del colpevole o, ancora, sulle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, questioni, queste, che possono giustificare l'eventuale negazione delle attenuanti generiche, ma che non devono condizionare il giudizio sull'attenuante in esame (cfr. Cass. 10740/2011). Per altro verso è stato condivisibilmente sostenuto che il riconoscimento della dissociazione attuosa non implica il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali si basano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr. Cass. 20145/2010; Cass. 14527/2006).
Quanto alla concreta determinazione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante in questione, ed alla problematica relativa alla soggezione al bilanciamento con altre circostanze eventualmente contestate e sussistenti, va osservato che la disposizione di cui all'art. 416bis. 1, comma 3, c.p. è speciale rispetto a quella di cui all'art. 69, comma 2, c.p., posto che, da un lato, è lo stesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenza dell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili, escludendo che possa venire in gioco la comune disciplina codicistica, che presuppone il riconoscimento di un potere discrezionale del Giudice, nella specie eliminato in radice ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti (cfr. Cass. 26954/2001) e che, dall'altro, il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa implica il ricorso a speciali criteri di diminuzione della pena. Le Sezioni Unite hanno dunque stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanza e che, in presenza di altre circostanze attenuanti (attenuanti generiche) che concorrano con circostanze aggravanti e siano quindi soggette al giudizio di cui all'art. 69 c.p. la pena debba determinarsi effettuando prima il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, affinché sul risultato che ne consegue sia poi applicata la circostanza attenuante speciale.

Nel caso di specie, le dichiarazioni offerte da VALERIO, seppure intervenute ad istruttoria dibattimentale già in corso, e dunque quando il quadro degli elementi probatori a suo carico era già sufficientemente delineato in ordine alla sua colpevolezza, sono state indubbiamente utili per l'esatta ricostruzione dei fatti, avendo egli fornito riscontri evidentemente significativi alle altre emergenze probatorie già acquisite, arricchendole e offrendo una serie impressionante di dettagli - coerentemente collocati nello spazio e nel tempo - che hanno

contribuito a fare luce sui fatti e che hanno altresì posto in evidenza connessioni fattuali e personali prima ignote.
Decisivo, poi, il suo contributo per la ricostruzione degli omicidi del 1992 e dell'Affare Oppido, tutti di fondamentale importanza per la comprensione delle dinamiche criminali che hanno portato all'insediamento della cosca GRANDE ARACRI sul territorio reggiano e per comprendere uno dei più imponenti affari criminali dell'associazione, i rapporti di forza interni alla stessa e la sua capacità operativa.
Ma la decisività del contributo di VALERIO è apprezzabile, in generale per tutta la comprensione della storia dell'insediamento sul territorio reggiano di una 'ndrina autonoma da quella cutrese e dell'avvento della egemonia di GRANDE ARACRI nonchè, comunque, per fare maggiore luce su tutte le dinamiche sottese alle specifiche vicende di cui ha riferito (oggetto dei singoli capi di imputazione) e, in generale, su quelle relative all'associazione mafiosa.
Per queste ragioni il Tribunale ritiene non solo che ricorrano tutti i presupposti per poter concedere al VALERIO l'attenuante di cui all'art. 416bis. 1, comma 3, ma anche che la stessa possa essere applicata nella massima estensione.

In conformità alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, le regole dettate dall'art. 63, comma 4 c.p. in tema di cumulo di circostanze ad effetto speciale non possono essere applicate nel caso in cui la questione concernente l'entità della pena applicabile per effetto della ritenuta sussistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale sia diversamente affrontata e risolta dal legislatore nell'ambito della singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416 bis c.p. (Cass. 29770/2009; Cass. 7916/2011; Cass. SS.UU. 38518/2014). Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate in essa contemplate e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena stabilita nel comma 1, così derogando alla norma generale. Pertanto, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma 4 c.p. bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.
Il disposto di cui all'art. 63, comma 4, torna ad essere applicabile in caso di concorso delle circostanze di cui ai co. 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. con altre circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute, quale ad esempio la recidiva di cui ai co. 2 e ss. dell'art. 99 c.p., pacificamente ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale (cfr. Cass. SS.UU. 20798/2011).
In proposito si evidenzia che laddove ricorrano più circostanze aggravanti autonome o ad effetto speciale, il Tribunale ha ritenuto, tendenzialmente, di applicare solo quella più grave, ritenendo assorbito nell'inasprimento sanzionatorio applicato qualsiasi altro aggravamento della pena in conformità alla facoltatività dell'aumento previsto dall'art. 63, comma 4 c.p.

Va poi osservato che la circostanza aggravante di cui al comma 3 n. 3 dell'art. 628 c.p., richiamata dall'art. 629 c.p., nonché la circostanza di cui all'art. 416bis.1 c.p. non possono essere poste in bilanciamento con le attenuanti. Le circostanze attenuanti eventualmente concesse si applicano, pertanto, sulla pena determinata a seguito dell'aumento.

Rispetto a taluni reati sul trattamento sanzionatorio incidono alcune questioni di diritto intertemporale.
Ed invero, il testo attuale dell'art. 629 c.p., così come derivante dalle modifiche apportate dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, ha previsto un inasprimento delle pene rispetto alla previgente disciplina.
Lo stesso dicasi per il reato di cui all'art. 416bis c.p. in ragione delle modifiche apportate dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.
Laddove, pertanto, i fatti estorsivi o la condotta partecipativa siano stati commessi sotto la precedente disciplina, viene fatta applicazione della stessa in quanto più favorevole all'imputato. Tanto vale ad esempio, per gli imputati BIANCHINI e MATACERA, il cui contributo causale all'associazione mafiosa è cessato nel 2012, ben prima della modifica legislativa.

Tra i delitti per cui vi è condanna in relazione ai singoli imputati il Tribunale ritiene sussistente - in conformità alle richieste del Pubblico Ministero - il vincolo della continuazione, trattandosi di fatti che per epoca, modalità di commissione ed oggettività giuridica paiono, da un lato, attuativi del programma criminoso dell'associazione e, dall'altro, comunque espressivi di unicità di disegno criminoso
L'individuazione del reato più grave sul quale determinare la pena base deve avvenire in astratto con riferimento a quello sanzionato con pena più elevata nel massimo edittale, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Cassazione.

Il Tribunale ritiene che nessuno degli imputati per i quali è stata inflitta una pena contenuta nei limiti di concedibilità della sospensione condizionale della pena, sia meritevole della concessione di detto beneficio, sebbene incensurato, posto che la condanna è stata inflitta per reati di assoluta gravità, sintomatici di una disponibilità dei loro autori a contesti mafiosi o, comunque, espressivi di una particolare inclinazione a delinquere, tradottasi in un agire senza scrupolo, in totale spregio del rispetto della legalità e dell'ordinato svolgersi del vivere civile.
Per queste ragioni non può dunque formularsi rispetto a detti imputati un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla recidiva.

Segue per legge l'applicazione delle pene accessorie.
In relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie temporanee si fa applicazione del disposto di cui all'art. 37 c.p. con determinazione della durata delle stesse in modo corrispondente alla pena principale.
Quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata prevista dall'art. 417 c.p. essa è stata applicata per una durata ritenuta congrua rispetto al grado di pericolosità valutato in relazione alla posizione e al ruolo assunto all'interno della associazione mafiosa.

Segue, di diritto, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere.

2. LE SINGOLE PENE

Alla luce dei criteri indicati e valutati i parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., si reputano eque e congrue le seguenti pene:

AIELLO Giuseppe, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata ex art. 112 c.p., n. 1 c.p ad anno 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 15500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa;

ALLELUIA Lauro pena base, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 90), in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bis c.p. contestato nel medesimo capo di imputazione, anni 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di euro, aumentata ex. art. 112 ad anni 9 ed euro 3.500 di reclusione;

ALOI Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di euro, aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 9.000 di multa;

AMATO Alfredo ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 11 ad anni 18 e mesi 3 di reclusione. per il capo 64 ad anni 19 di reclusione;

AMATO Francesco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 50 ad anni 18 e mesi 9 di reclusione, per il capo 63 ad anni 19 di reclusione, per il capo 62, così come riqualificato. ad anni 19 e mesi 1 di reclusione;

AMEGLIO Rosaria pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

ARCURI Rosario pena base 8 di reclusione ed euro 7.000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 11 e mesi 6 di reclusione di reclusione ed euro 4.000 di multa, aumentata ex art 112 ad anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

ARENA Carmine, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 12 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 45) ad anni 12 e mesi 3 di reclusione, per il capo 188 ad anni 12 e mesi 6 di reclusione;

BAACHAOUI Karima ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 19 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 48 ad anni 19 e mesi 4 di reclusione, per il capo 51 ad anni 19 e mesi 7 di reclusione, per il capo 52 ad anni 19 e mesi 10 di reclusione, per il capo 53 ad anni 20 e mesi 1 di reclusione, per il capo 54 ad anni 20 e mesi 4 di reclusione, per il capo 160 ad anni 20 e mesi 10 di reclusione, per il capo 161 ad anni 21 e mesi 4 di reclusione;

BAACHAOUI Moncef ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 160 ad anni 18 e mesi 6 di reclusione, per il capo 161 ad anni 19 di reclusione;

BARNAT Ewa Boguslawa ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter, pena base anni 4 di reclusione aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione aumentata per l'art. 112 ad anni 5 mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 89 *navies* ad anni 5 mesi 6 di reclusione;

BELFIORE Carmine ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1 pena base anni 19 di reclusione, aumentata per il capo 24 ad anni 19 e mesi 4 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 25 ad anni 19 e mesi 10 di reclusione, per l'estorsione aggravata di cui capo 90 (in essa assorbita il delitto di cui all'art. 603bis c.p) ad anni 19 e mesi 11 di reclusione, per il capo 92 ad anni 20 e mesi due di reclusione, per il capo 106 ad anni 20 e sei mesi di reclusione, per il capo 107 ad anni 21 di reclusione, per il capo 115 ad anni 21 e mesi 1 di reclusione, per il capo 116 ad anni 21 e mesi 2 di reclusione, per il capo 120 ad ani 21 e mesi 8 di reclusione;

BELFIORE Francesco, esclusa la contesta recidiva, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;

BELFIORE Giuseppe esclusa la contestata recidiva contesta, pena base anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. alla pena di anni 6 di reclusione;

BIANCHINI Alessandro, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 93 ter, esclusa l'aggravante ex art 416bis,1 c.p., pena base anni due di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 90 ad anni 2 e mesi 1 di reclusione, per il capo 189 ad anni 3 di reclusione;

BIANCHINI Augusto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 4, pena base anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 90 ad anni 8 e mesi 3 di reclusione per il capo 92 ad anni 8 e mesi 4, per il capo 93bis ad anni 8 e mesi 6, per il capo 93ter ad anni 8 e mesi 8, per il capo 93 quater ad anni 8 e mesi 10, per il capo 189 ad anni 9 e mesi 10 di reclusione;

BIGHIGNOLI Andrea pena base anni 4 di reclusione, aumenta per l'art. 416bis.1 ad anni 5 e mesi 6, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 6 di reclusione.

BOLOGNINO Michele ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 90, in esso assorbito il reato di cui al 603bis c.p., pena base anni 8 di reclusione ed euro 2000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 3000 di multa, aumentata per la continuazione "interna" ex art. 81 cpv. ad anni 13 ed euro 4000 di multa, ulteriormente aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 53 ad anni 13 e mesi 3 ed euro 5000, per il capo 87 ad anni 14 ed euro 6000, per il capo 94 ad anni 14 e mesi 7 ed euro 7000, per il capo 88 bis ad anni 15 ed 1 mese ed euro 7.500, per il capo 88 ter ad anni 15 e 7 mesi ed euro 8000, per il capo 89 ad anni 16 ed euro 8500, per il capo 89 novies ad anni 16 e 5 mesi ed euro 9000, per il capo 92 ad anni 16 e mesi 11 ed euro 9500, per il capo 139 ad anni 17 e 5 mesi ed euro 10000, per il capo 143 bis ad anni 17 e 10 mesi ed euro 10.500, per il capo 143 ter ad anni 18 e 3 mesi ed euro 11.000, per il capo 143 sexres ad anni 18 e 7 mesi ed euro 11.500, per il capo 159 ad anni 19 e 2 mesi ed euro 12.500, per il capo 162 ad anni 19 e 3 mesi ed euro 13.500, per il capo 191 ad anni 19 e 8 mesi ed euro 14000, per il capo 198 (in esso assorbito il capo 199) ad anni 20 e 2 mesi 14.250, per il capo 200 ad anni 20 e mesi 7 di reclusione e euro 14.500 di multa.

BOLOGNINO Catianna pena base anni due di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 3 ridotta per le generiche ad anni 2 di reclusione.

BOLOGNINO Domenico cl. 90 ritenuta l continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 138, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 143ter ad anni 4 mesi 11, per il capo 191 ad anni 5 e 4 mesi di reclusione, per il capo 198 ad anni 5 e mesi 9 di reclusione;

BOLOGNINO Francesco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter, pena base anni 4 di reclusione ed euro, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione, aumentata *ex* ar 81 cpv. per il capo 89novies ad anni 6 e mesi.5, per il capo 143sexies ad anni 6 e mesi 10 di reclusione;

BOLOGNINO Sergio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 159, pena base anni 3 di reclusione ed euro 2000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e 6 mesi di reclusione ed euro 3000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 94 ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 4000 di multa;

BLASCO Gaetano ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 55, pena base anni 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 9000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 13 ad anni 12 e mesi 6 ed euro 10.000, per il capo 14 ad anni 13 ed euro 11.000, per il capo 15 ad anni 13 e mesi 6 ed euro 12.000, per il capo 16 ad anni 14 ed euro 13.000, per il capo 33 ad anni 14 e 3 mesi ed euro 14.000, per il capo 48 ad anni 14 e mesi 7 ed euro 15.000, per il capo 50 ad anni 15 ed euro 16.000, per il capo 51 ad anni 15 e mesi 6 ed euro 17.000, per il capo 52 ad anni 16 ed euro

18.000, per il capo 53 ad anni 16 e 4 mesi ed euro 19.000, per il capo 54 ad anni 16 e 10 mesi ed euro 20.000, per il capo 58 ad anni 17 e 3 mesi ed euro 20.500, per il capo 58bis ad anni 17 e 8 mesi ed euro 21.000, per il capo 59 ad anni 18 e 2 mesi ed euro 22.000, per il capo 133 ad anni 19 ed euro 23.000, per il capo 134 ad anni 24.000, per il capo 160 ad anni 20 e mesi 6 ed euro 25.000, per il capo 161 ad anni 21 di reclusione ed euro 26.000 di multa;

BRAGA Bruna ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 93 ter, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 c.p., pena base anni tre di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 93 bis ad anni 3 e mesi 3 di reclusione, per il capo 93quater ad anni 3 e mesi 6, per il capo 90 ad anni 3 e mesi 10, per il capo 189 ad anni 4 di reclusione;

BRAMANTE Antonietta ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter pena base anni 4 di reclusione ed euro 6000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89novies ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

BRESCIA Pasquale pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 e mesi 9 di reclusione.

BRUGNANO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave ci cui al capo 89 duodecies, pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 quater ad anni 5 mesi 3 di reclusione;

BRUGNANO Luigi pena base anni 7 di reclusione ed euro 6000 di multa aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

BUSIA Marco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 5 di reclusione ed euro 8.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 ed euro 13.000, per il capo 98 ad anni 8 anni e 6 mesi ed euro 14.000, per il capo 99 ad anni 8 e mesi 9 ed euro 14.500, per il capo 140septies ad anni 9 e mesi 6 ed euro 15.000, per il capo 156 ad anni 10 ed euro 15.500, per il capo 157 ad anni 10 e mesi 1 ed euro 16.000;

BUTTIGLIERI Salvatore pena base anni 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 4.500 di multa, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000;

CAGOSSI Luigi esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.. anni 3 di reclusione;

CANIZZO Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 70, pena base anni 6 di reclusione, aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70sexies ad anni 9 di reclusione;

CAVEDO Maurizio ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 122, pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 9000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 151 ad anni 7 e mesi 5 di reclusione ed euro 10.550 di multa, per il capo 152 ad anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 12.000 di reclusione;

CODAMO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 156 così come riqualificato, pena base anni 4 ed euro 400 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 600 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 157 ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa;

COLACINO Salvatore pena base anni 3 di reclusione ed euro 6000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad 4 e mesi 6 reclusione ed euro 9.000 di multa;

COSTI Omar ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 70, pena base anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 13.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 72 ad anni 12 e mesi 6 ed euro 14.000, per il capo 97 ad anni 13 anni ed euro 14.500, per il capo 98 ad anni 13 mesi 6 ed euro 15.000, per il capo 99 ad anni 13 e mesi 9 di reclusione ed euro 15 500;

CRIVARO Antonio anni 19 di reclusione;

CROCI Debora ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 116, pena base anni 2 di reclusione aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 3, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 4 di reclusione;

CURCIO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 4 di reclusione ed euro 7.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 10.500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 104 ad anni 7 ed euro 12.000 di multa;

CURCIO Maria ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 104, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p, pena base anni 4 di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 109ter ad anni 4 e mesi 6, aumentata per il capo 111 ad anni 5, per il capo 111quater ad anni 5 e mesi 6 di reclusione;

DEBBI Giuliano ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 71, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p, pena base anni 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 74 ad anni 4 ed euro 4.000;

DI VIA Francesco pena base anni 3 di reclusione ed euro 2000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa;

EL FATACKI Abdellatif pena base anni 2 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 3 di reclusione;

FALSETTI Rosario pena base anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 8 e mesi 7.500 di multa;

FERRARI Aldo Pietro riqualificato il fatto nel reato di violenza privata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p., pena base anni due di reclusione aumentata per la contestata recidiva reiterata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione;

FLORO VITO Antonio pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 8.500 di multa;

FLORO VITO Gianni ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 106, pena base anni 3 ed euro 5.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 6 e mesi 6 ed euro 7.500 di multa, aumentato ex art. 81 cpv. per il capo 90 a anni 7 ed euro 8.500, per il capo 92 a anni 7 e mesi 6 ed euro 9.500 , per il capo 107 ad anni 8 ed euro 10.500, per il capo 113 ad anni 8 e mesi 5 ed euro 11.000, per il capo 120 ad anni 8 e mesi 11 ed euro 12.000 di multa;

FLORO VITO Giuseppina, pena base anni 2 di reclusione aumentata x art. 416 bis 1 c.p. ad anni 3 di reclusione;

FORMENTINI Francesco pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

FRONTERA Alfonso pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

GERACE Salvatore pena base anni 5 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 6 e mesi 8 ed euro 8.000 di multa;

GIBERTINI Gino pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 ed euro 8.000 di multa;

GIGLIO Antonio pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 2 e mesi 8 di reclusione.

GIGLIO Francesco pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 2 e mesi 8 di reclusione;

GIGLIO TANIA pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 4 e mesi 6 di reclusione;

GRIMALDI Luigi pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione;

IAQUINTA Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1, pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. il capo 140 quinquies a anni 18 e mesi 11 di reclusione, per il capo 160 sexies ad anni 19 di reclusione;

IAQUINTA Vincenzo esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. anni due di reclusione d euro 3.000 di multa;

LAERA Stefano, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 dpr 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., mesi 6 di reclusione ed euro 1.100 di multa;

LEROSE Salvatore ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p ad anni 9 di reclusione ed € 15.000 di multa, aumentata ex art. 112, n. 1 c.p ad anno 9 e mese 6 di reclusione ed euro 15500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 di reclusione ed euro 16.300 di multa;

LOMONACO Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 1, pena besse anni 18 di reclusione, aumentata per il capo 20 ad anni 19, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 31 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione;

LOPRETE Giuseppe pena base anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusone ed euro 900,00 di multa;

LUPEZZA Alessandro ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 153, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 154 ad anni 5 di reclusione;

MACRI' Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 83 bis, pena base anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

MACRI' Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di euro aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 10.000 di multa;

MANCUSO Vincenzo ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 ed euro 15.000 di euro aumentata ex art. 112 ad anni 9 mesi 6 ed euro 15.100 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 e mesi 6 ed euro 15.800, per il capo 121 ad anni 11 di reclusione ed euro 16.000 di multa;

MANFREDA Francesco pena base anni 6 di reclusione ed euro 7.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.500 di multa;

MANZONI Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 117, pena base anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 6 e mesi 6 di reclusione, per il capo 117 bis ad anni 7 di reclusione;

MATACERA Francesco concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 143, pena base anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv per il capo 143/2 a anni 8 e mesi 6, per il capo 145 a anni 9 di reclusione;

MENDICINO Alfonso pena base anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa;

MILAZZO Bruno ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 197, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 190 ad anni 5 di reclusione;

MURATORI Massimo ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 156 così come riqualificato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., pena base anni 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata per la recidiva contestata ad anni 6 ed euro 600,00 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 157 ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa;

MUTO Antonio cl. 71 ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 95, pena base anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata ex art 416bis 1 c.p. ad anni 8 e mesi 7.500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 94 ad anni 8 e mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa;

MUTO Antonio cl. 78 pena base anni 8 di reclusione ed euro 3.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

MUTO Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 190 pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 195 ad anni 5 di reclusione;

NICASTRO Antonio ritenuta l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 dpr 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

OLIVO Salvatore pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6.

L'indicazione della pena pecuniaria indicata nel dispositivo è dovuto a mero errore materiale;

PELAGGI Francesco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 5 di reclusione ed euro 9.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 ed euro 13.000, per il capo 98 ad anni 8 anni e 6 mesi ed euro 14.000, per il capo 99 ad anni 9 ed euro 15.000;

PETRONE Antonio pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 3;

PICHIERRI Giuseppe pena base anni 4 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6;

RIILLO Pasquale ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 13.000, aumentata per il capo 98 ad anni 9 anni ed euro 14.000, aumentata per il capo 99 ad anni 9 e mesi 6 ed euro 14.250, per il capo 100 ad anni 10 ed euro 14.500, per il capo 104 a anni 10 e mesi sei ed euro 15.000, per il capo 156 ad anni 11 e 6 mesi ed euro 15.500, per il capo 157 ad anni 12 ed euro 16.000;

ROCCA Antonio pena base anni 3 ed euro 600,00 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa;

RUGGIERO Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di euro aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 10.000 di multa;

SALSI Mirco pena base anni 3 di reclusione ed euro 4.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 ed euro 6.000 di multa;

SALVATI Luigi pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

SARCONE Gianluigi pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;

SCHETTINI Giovanna ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 ter, pena base anni 4 di reclusione aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 di reclusione, aumentata per il capo 89 novies ad anni 6 e mesi 5, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 212 bis ad anni 6 e mesi 11;

SCHIRONE Graziano ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 139, pena base anni 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad

anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 140 octies ad anni 5 ed euro 10.000 di multa;

SCIDA Domenico pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 9, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 7 di reclusione;

SCIDA Francesco pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 di reclusione;

SCORDO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 113, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., pena base anni 3 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;

SERGIO Eugenio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 48, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 33 ad anni 9 ed euro 9.000 di multa;

SERIO Luigi pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

SESTITO Salvatore ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 95, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 24 ad anni 9 ed euro 9.000 di multa, per il capo 25 a anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa;

SILIPO Floriana ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 73 bis, pena base anni 3 e mesi 6 ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 5 ed euro 7.500, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70 bis ad anni 5 anni e 5 mesi ed euro 8.000 di multa, per il capo 70 quater a anni 5 e mesi 10 ed euro 8.500, per il capo 70 quinquies ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

SILIPO Luigi ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 59, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 9.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70 ad anni 8 e mesi 8 ed euro 9.600 di multa, per il capo 140 quater a anni 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa;

SILIPO Salvatore pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

TEDESCO Rocco pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

TOSTONI Michele concesse le circostanze attenuati generiche, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p ad anni 8 ed euro 9.000 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. 5 e mesi 8 ed euro 6.000 di multa;

URSINI Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 94 bis, pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000, aumentata *ex* art. 416 bis 1 c.p ad anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.500, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 87 ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa;

VALERIO Antonio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 54, pena base anni 8 ed euro 8000 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 5 e mesi 4 ed euro 6.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 29 ad anni 5 e mesi 8 ed euro 6.100, per il capo 30 ad anni 6 ed euro 6.100, per il capo 35 ad anni 6 e mesi 4 ed euro 6.200, per il capo 48 ad anni 6 anni e mesi 8 ed euro 6.300, per il capo 50 ad anni 7 ed euro 6.400, per il capo 52 ad anni 7 e mesi 4 ed euro 6.500, per il capo 53 ad anni 7 e mesi 8 ed euro 6.600, per il capo 55 ad anni 8 ed euro 6.700, per il capo 21 ad anni 8 e mesi 2 e gg. 15 ed euro 6.750, per il capo 33 ad anni 8 e mesi 5 ed euro 6.800, per il capo 12 bis ad anni 8 e mesi 6, per il capo 58 ad anni 8 e mesi 7, per il capo 58bis ad anni 8 e mesi 8, per il capo 160 ad anni 8 e mesi 11, per il capo 161 ad anni 9 e mesi 2, e così complessivamente anni 9 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.800 di multa, ridotta ex art. 416 bis 1 comma 3 c.p. ad anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.450 di multa;

VALERIO Gaetano pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

VALERIOTI Gabriele ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1, pena base anni 19 di reclusione aumentata per il capo 11 ad anni 19 e mesi 3, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 183 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione;

VECCHI Silvano anni 3 di reclusione;

VERTINELLI Antonio cl. 85 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 211, pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6, aumentata per il capo 212 ad anni 5 e mesi 2, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 ter ad anni 5 e mesi 7, per il capo 89 terdecies a anni 6 di reclusione;

VERTINELLI Antonio cl. 90 pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

VERTINELLI Giuseppe cl. 62 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 bis, pena base anni 6 di reclusione e euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 88 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 8.500, per il capo 88 ter ad anni 9 ed euro 9.000, per il capo 85 a anni 9 e mesi 5, per il capo 89 ter ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, per il capo 89 novies ad anni 10 e mesi 3, per il

capo 89 quater ad anni 10 e mesi 8, per il capo 89 septies ad anni 11 e mesi 1, per il capo 89 duodecies ad anni 11 e mesi 6 mesi, per il capo 89 terdecies ad anni 11 anni e 11 mesi, per il capo 94 ad anni 12 e mesi 5, per il capo 107 ad anni 12 e mesi 11, per il capo 111 ter ad anni 13 e mesi 2, per il capo 111 quater ad anni 13 e mesi 5, per il capo 209 ad anni 13 anni e mesi 10 e così complessivamente anni 13 e mesi 10 ed euro 9.000 di multa;

VERTINELLI Giuseppe cl. 86 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo88 ter pena base anni 4 di reclusione ed euro 5.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 ed euro 7.500, aumentata *ex* art. 81 cpv, per il capo 89 novies ad anni 6 e mesi 5 ed euro 8.000, per il capo 212 ad anni 6 e mesi 11 ed euro 8.000 di multa;

VERTINELLI Palmo ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 bis, pena base anni 6 di reclusione e euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 88 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 8.500, per il capo 88 ter ad anni 9 ed euro 9.000, per il capo 85 a anni 9 e mesi 5, per il capo 89 ter ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, per il capo 89 novies ad anni 10 e mesi 3, per il capo 89 quinquies ad anni 10 e mesi 8, per il capo 89 septies ad anni 11 e mesi 1, per il capo 89 novies ad anni 11 e mesi 6 mesi, per il capo 89 undecies a 11 e mesi 11, per il capo 89 duodecies ad anni 12 anni e 4 mesi, per il capo 94 ad anni 12 e mesi 10, per il capo 107 ad anni 13 e mesi 4, per il capo 209 ad anni 13 e mesi 9 e così compressivamente anni 13 e mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa;

VETERE Pierino ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 122 pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 6.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 125 ad anni 9 ed euro 8.000, per il capo 212 ad anni 6 e mesi 11 ed euro 8.000 di multa;

VILLIRILLO Giuseppe, esclusa la contestata recidiva pena base anni 6 di reclusione ed euro 7.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.500 di multa;

VITI Francesco pena base anni 8 di reclusione ed euro 3.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

VRABIE Carmen pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione;

VRABIE Mihai pena base anni 2 di reclusione ed euro 3.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

VULCANO Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 83 ad anni 9 anni e mesi 6 ed euro 15.500, per il capo 97 ad anni 10 anni, per il capo 98 ad anni 10 e mesi 6 per il

capo 99 ad anni 10 e mesi 9, per il capo 107 ad anni 11 e mesi 3, per il capo 117 ad anni 11 e mesi 8, per il capo 117 bis a 12 anni e mesi 1, per il capo 118 ad anni 12 mesi 6 e così complessivamente anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.500;

ZANGARI Valter ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 110 bis, esclusa l'aggravante di cui alli'art.416 bis 1 c.p., pena base anni 2 di rechusione, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 110 ad anni 2 e mesi 5, per il capo 107 ad anni 2 e mesi 11 di reclusione;

CAPITOLO XVII
LE CONFISCHE

È stato disposto il sequestro preordinato alla confisca di un corposo compendio di beni, riconducibili ad imputati sia del reato associativo sia dei singoli reati fine.
Tale vincolo trova titolo in svariate disposizioni normative.
In particolare ex.
- artt. 240 e 240 bis c.p.;
- art. 416 bis comma 7 c.p.;
- art. 648 quater c.p.;
- art. 12 bis d.lgs. 74/2000.

L'art. 240 c.p. prevede che: 1) il giudice possa ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; 2) debba ordinare la confisca del prezzo del reato, dei beni e strumenti impiegati per commettere taluni reati informatici espressamente indicati, del profitto o prodotto di detti reati, delle cose di cui la fabbricazione, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisca reato, purché non appartengano a terzi estranei.

L'art. 240 bis c.p. disciplina la cosiddetta confisca allargata, già prevista dall'art. 12sexies D.L. 306/1992 e trasposta nel predetto articolo ad opera del d.lgs. 21/2018..
Detto articolo prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle utilità delle quali il condannato per una serie di gravi delitti (per quanto interessa in questa sede, quelli di cui agli artt. 51 co. 3 bis c.p.p.; 318, 319, 512 bis (già 12 *quinquies* L. 356/1992), 603 bis, 629, 644, 648 tranne ultimo comma, 648 bis, 648 ter c.p.) non può giustificare la provenienza e di cui disponga anche per interposta persona, in valore sproporzionato alla propria attività economica lecita. La confisca di tali utilità può essere disposta anche per equivalente (240 bis, ultimo comma, c.p.).

Nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono prezzo, prodotto o profitto o il reimpiego di questi ultimi (416 bis comma 7 c.p.).

Ai sensi dell'art. 648 quater, per i delitti di cui agli artt. 648 bis, ter, e ter.1 c.p. è sempre ordinata la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne sono prodotto o profitto e non appartengano a terzi estranei. La confisca per equivalente può avvenire anche nei confronti di terzi cui sia falsamente attribuita la titolarità delle utilità ablate.

Infine, l'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 prevede la confisca, anche per equivalente, del profitto o prezzo dei reati tributari di cui al medesimo decreto.

Il prodotto o profitto del reato confiscabili devono presentare un nesso di diretta derivazione dal fatto criminoso e presentare un'intrinseca affinità con lo stesso, non rilevando conseguenze mediate e indirette. Più precisamente, profitto è il "vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito" (Cass. SS.UU 31617/2015; Cass. 53650/2016).
Quando il profitto ha carattere pecuniario, inoltre, la confisca di somme per un valore pari a quello del profitto, di cui il reo disponga, ha natura di confisca diretta, e non per equivalente (Cass. SS.UU 31617/2015).
Il prodotto è invece il risultato "empirico" della condotta: le cose create, trasformate, adulterate e acquisite mediante l'illecito (Cass. 44315/2013). Il riferimento all'acquisto rende confiscabile ex art. 240 c.p. anche il bene oggetto di trasferimento fittizio (512 bis c.p.).
In materia di confisca obbligatoria, prezzo del reato è il compenso ricevuto dal reo per determinarsi a commettere l'illecito (cfr. SSUU 9149/1996).
Tra gli oggetti di cui sia vietata (o soggetta ad autorizzazioni in concreto mancanti) la detenzione, alienazione, porto e fabbricazione, certamente si comprendono le armi, purché esse non siano regolarmente detenute o, in tale ultima ipotesi, siano state utilizzate per commettere il reato (cfr. Cass. 22105/2013; Cass. 33982/2016; Cass. 1806/2013; Cass. 11604/2013; Cass. 13519/2010; Cass. 1264/2007; Cass. 34042/2006).

Preclude la confisca la circostanza che, al momento dell'applicazione della misura la cosa appartenga a persona estranea al reato (Cass. 4008/1997). In difetto di prova contraria, si presume che il bene appartenga a chi ne ha la detenzione (Cass. 8559/1985). È soggetto estraneo al reato chi: i) non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e sia in buona fede circa la derivazione della propria posizione soggettiva riguardante il bene dal reato commesso (Cass. 29197/2011; Cass. 34722/2011; Cass. 39777/2012); ii) non abbia partecipato con attività comunque connesse alla realizzazione del reato (Cass. 3118/1991); iii) non abbia alcun tipo di colpevole collegamento – neppure per negligenza –, diretto o indiretto, anche non punibile, con il reato (Cass. 2024/2007). Non è ostativa alla confisca la circostanza che il bene sia in comproprietà di un terzo estraneo al reato o appartenga a società in accomandita semplice della quale il reo sia socio accomandatario (Cass. 38633/2010, 248/1987). Se la cosa è in comproprietà, la confisca non può avvenire oltre la quota di proprietà del responsabile del reato.

Quanto alla confisca facoltativa (art. 240 c.p.), è stato precisato, in giurisprudenza, che le cose che servirono o furono destinate a commettere un reato devono presentare, perché sia possibile disporne la confisca, un "nesso di asservimento". Non è sufficiente una mera occasionalità tra disponibilità della *res* e commissione del fatto illecito. Occorre invece uno stretto legame di natura strumentale tale che riveli la probabilità del ripetersi dell'attività illecita qualora il bene sia lasciato nella disponibilità del reo.
Ciò conformemente alla natura cautelare (in senso lato) della confisca (cfr. Cass. SSUU 26 aprile 1983; Cass. 9903/1986; Cass. 34088/2003).

È stato inoltre precisato che il giudice può disporre la confisca d'ufficio, senza che occorra una specifica richiesta del Pubblico Ministero in udienza (Cass. 10069/2002).

Circa la confisca cosiddetta allargata, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che non è necessario alcun collegamento dei beni con il reato-presupposto (Cass. SS.UU. 33451/2014, 920/2004; Cass. 5358/1998). Possono esserne oggetto anche i titoli di credito, oltre al denaro in qualunque forma (anche dematerializzata) si trovi (Cass. 35969/2009).
La presunzione di sproporzione non è assoluta, potendo il destinatario della misura dimostrare, con onere della prova (e rischio della mancata prova) a suo carico, la legittima provenienza delle utilità vincolande (Cass. 3682/2011). In particolare, può essere data la prova che tali beni siano stati acquisiti a titolo gratuito o tramite donazione (Cass. 41100/2014; Cass. 43776/2013). Occorre pur sempre che sia data la prova di tale modo d'acquisto perché sia la parte pubblica a doverne provare la simulazione o l'invalidità (Cass. 32774/2014). Per gli acquisti a titolo oneroso, invece, il destinatario della misura deve dimostrare non la validità del titolo di acquisto, ma la provenienza lecita dei capitali impiegati (Cass. 27656/2001).
L'accertamento dell'intestazione fittizia (fuori dei casi in cui sia tale il titolo del reato per cui si procede, trovando altrimenti applicazione le disposizioni del codice di procedura penale) deve avvenire sulla scorta di "fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni", potendo a tal fine valere anche la sproporzione del valore del bene rispetto alle disponibilità economiche dell'intestatario (Cass. 42717/2010; Cass. 44534/2012).

Nel caso di confisca per equivalente il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum è riservato alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero (cfr. Cass. 53832/2017).
In relazione poi alle fattispecie concorsuali, va richiamato l'attuale orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ragione, da un canto, del principio solidaristico della pena in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale ciascun concorrente risponde dell'evento delittuoso nella sua globalità quale che sia l'entità del contributo prestato e, dall'altro, dalla condivisa natura sanzionatoria della confisca di valore, ogni imputato risponde di tutto il profitto conseguito a seguito della consumazione del reato, salvo, poi, il regresso nei confronti dei concorrenti, con la precisazione che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Cass. 5553/2014; Cass. 17713/2014).

Sulla scorta di quanto sopra precisato, deve essere disposta la confisca:
A – ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000:

1. nei confronti di BOLOGNINO MICHELE, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del resto di cui al capo 92 per il valore di euro 15.525,10;

2. nei confronti di BUSIA MARCO, COSTI OMAR, PELAGGI FRANCESCO, RIILLO PASQUALE E VULCANO MARIO, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui ai capi 97 e 98 per il valore di euro 1.500.721,35;
3. nei confronti di BELFIORE CARMINE, FLORO VITO GIANNI, VULCANO MARIO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 62, VERTINELLI PALMO, CROCI DEBORAH, MANZONI GIUSEPPE, SCORDO GIUSEPPE, E ZANGARI VALTER, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 107 per il valore di euro 4.517.628,03;

4. nei confronti di MANCUSO VINCENZO, AIELLO GIUSEPPE, LEROSE SALVATORE, FLORO VITO GIANNI E BELFIORE CARMINE, in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 120 per il valore di euro 256.067;

5. nei confronti di BLASCO GAETANO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF E VALERIO ANTONIO, in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 160 per il valore di euro 95.521;

6. nei confronti di BLASCO GAETANO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF E VALERIO ANTONIO in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 161 per il valore di euro 113.039,85;

B – ex artt. 240, 240 bis, 416 bis co. 7, 648 quater c.p.,
1) della società di capitale denominata "B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale" - P.I. 02447260353 - costituita in data 14/09/2010 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "lavori generali di costruzione di opere edili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 58) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

2) della società di capitale denominata "Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale" - P.I. 02473440358 - costituita in data 02/03/2011 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "lavori generali di costruzione di opere edili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 58

bis, 160-161) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

3) della società di capitale denominata "SECAV S.r.l. Unipersonale" - C.F. 02917260792 - costituita in data 03/01/2008 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc." - società ancora oggi attiva, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 85) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

4) del 50% della società di capitale denominata "LA PILOTTA S.r.l." - C.F. 02212840348 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Reggiolo (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività "immobiliare di ogni genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. L'intestazione fittizia di tali quote (capo 86) rientrava invero in un più ampio disegno di occultamento delle utilità riferibili alla e derivanti dalla cosca, al fine di agevolarne l'operatività, schermandone l'effettiva titolarità e consentendo così, tramite un raffinato meccanismo simulatorio, la commissione, altresì dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.;

5) della società di capitale denominata "Il Cenacolo S.r.l." - C.F. 02536310358 - costituita in data 04/06/2012 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività della cosca, divenendo strumento elettivo del reimpiego dei proventi della medesima (come emerso dall'esame dei capi 1.2, 19, 20, 88 bis);

6) della società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle

508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività della cosca, divenendo strumento elettivo del reimpiego dei proventi della medesima (come emerso dall'esame dei capi 1.2, 19, 20, 88, 88 bis, 88 ter, 89 bis);

7) della società di capitale denominata "RE.COM. S.r.l." - C.F. 02338020353 - costituita in data 11/06/2008 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di "commercio di prodotti di edilizia e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio mafioso, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 108) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

8) della società di capitale denominata "I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l." - P.I. 02302390352 - costituita in data 23/11/2007 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di "metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 109) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

9) della società di capitale denominata "T.R.S. S.r.l." - P.I. 02686410347 - costituita in data 24/09/2013 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 109 bis, 109 ter, 111 quater) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

10) della società di capitale denominata "New Dimension S.r.l." - P.I. 02699600793 - costituita in data 15/02/2005 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la

denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 109 ter. 111 quater) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

11) della società di capitale denominata "TRASMOTER S.r.l." - P.I. 02322500204 - costituita in data 23/12/2010 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l C.F. 01987050356), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 110) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.
La TRASMOTER s.r.l. risulta essere stata impiegata, in particolare, per frodare il fisco mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si vedano in particolare i capi 92, 106, 107, 160;

12) della società di capitale denominata "TF S.r.l." - P.I. 03257650790 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di "vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 111) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

13) della società di capitale denominata "MAGNOLIA S.r.l." - P.I. 01540870498 - costituita in data 10/08/2006 - con sede in Modena, via Strada Villanova n. 915/2, ed esercente l'attività di "acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.

Si veda, in particolare, quanto ritenuto in ordine ai capi 119 per ciò che concerne il reimpiego dei proventi del delitto associativo, 120 per l'utilizzo della società nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, 121 per l'intestazione fittizia delle quote societarie;

14) della società di capitale denominata "Antichi Sapori S.r.l." - P.I. 02110790355 - costituita in data 06/05/2004 - con sede in Reggio nell'Emilia, via I. Newton n. 9/A, ed esercente l'attività di "somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compresa l'autovettura Daimler Chrysler tg. DM306BL), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 122 bis) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

15) dell'appartamento e garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429).

16) della società di capitale denominata "BA.CI.RO. RISTO S.r.l." - C.F. 03184060790 - costituita in data 01/07/2011 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di "ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus" – con - nella misura sopra indicata - tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie nella misura del 49%, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Detta società è riconducibile, nonostante la formale intestazione a congiunti, ai concorrenti esterni Cianflone e Matacera (capi 143 e 143/2) che ne dispongono avendo ottenuto l'ausilio della associazione mafiosa per la ristrutturazione e messa in attività del ristorante Pagus, riconducibile alla società in argomento;

17) della società di capitale denominata "CT Vrabie S.r.l." - C.F. 02654050349 - costituita in data 11/06/2012 - con sede in Parma, via Enrico Sartori n. 6/A, ed esercente l'attività di "autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta nell'effettiva disponibilità di BOLOGNINO Michele, e corpo del reato soggetto a confisca ex art. 240 c.p. del capo 143 bis);

18) della società di capitale denominata "Immobiliare B.D. S.r.l." - C.F. 02385830357 - costituita in data 26/06/2009 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci n. 9, ed esercente l'attività di "compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta nell'effettiva disponibilità di BOLOGNINO Michele, e corpo del reato soggetto a confisca ex art 240 c.p del capo 143 ter);

19) della società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capi 89 quater e duodecies), a VERTINELLI Palmo, concorrente esterno nel delitto associativo (capo 19). Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62;

20) società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "edilizia privata e pubblica e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SR136GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali

S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capi 89 quater e quinquies), a VERTINELLI Palmo, condannato per il delitto associativo. Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62;

21) della società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600, Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capo 89 septies), a VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 1962, concorrente esterno nel delitto associativo (capo 19). Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62. In tale veste di società "asservita", è stata inoltre impiegata nelle operazioni di falsa fatturazione di cui al capo 161;

22) del terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4). VERTINELLI Palmo, reale proprietario del lotto, ne ha infatti la disponibilità nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati. Il terreno è stato oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 19, 20, 89 ter);

23) degli immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini. VERTINELLI Palmo, reale proprietario del lotto, ne ha infatti la disponibilità nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati. Il terreno è stato oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 19, 89 sexies);

24) dei veicoli e rapporti bancari e polizze di BOLOGNINO Michele, anche per interposta persona, dei quali egli ha la disponibilità e di cui non è stata fornita alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei capitali impiegati per l'acquisto. Di essi deve essere disposta la confisca ex art. 240 bis c.p. In particolare:
- autovettura BMW Serie 1 118D tg. DB131TH, avente telaio n. WBAUG31090PU68892, immatricolata il 28.09.2006, acquistata nuova da BOLOGNINO Michele;

- autovettura Fiat Punto Evo 1.2 tg. DZ592GV, avente telaio n. ZFA19900001602783, immatricolata il 31.12.2009, intestata formalmente l'08.04.2013 a Vrabie Carmen;
- autovettura Volkswagen Golf 2.0 16v tg. DM018DP, avente telaio n. WVWZZZ1KZ7W119188, immatricolata il 08.04.2008, intestata formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- motoveicolo Harley Davidson VRSCR 1.1 tg. CC05758, avente telaio n. 5HD1HCZ436K803247, immatricolato il 15.07.2005, intestato formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- autovettura Volkswagen Polo 1.6 TDI tg. EW489NX, avente telaio n. WVWZZZ6RZAY190640, immatricolata il 05.11.2014, intestata formalmente a BOLOGNINO Catianna;
- polizza n. 501283008050000, stipulata in data 18.05.2006 da BOLOGNINO Michele nel ramo Vita della durata di 26 anni, con la Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., premio lordo annuo: euro 800,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Michele, anche se cointestati, presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari e/o assicurativi (es. fondi pensione) intrattenuti da BOLOGNINO Michele presso la Arca Società di Gestione del Risparmio, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da Vrabie Carmen presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;

25) della società di capitale denominata "GLOBAL GROUP S.r.l." - P.I. 02387990357 - costituita in data 18/06/2009 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli rimorchio Cargotrailers Antares1 tg. AB35440, rimorchio CTC SRT36L tg. VE027141, autocarro Fiat Viberti tg. BZ802LC, autoveicolo Iveco Magirus tg. AE296IA, trattore Volvo FH12 tg. AH120EC, trattore stradale/motrice Scania R144 tg. CA153ZS, rimorchio Menci & C. SL900P tg. AB80869, trattore stradale/matrice Iveco Magirus tg. BR986LH, rimorchio Industrie Minerva Euro200G tg. BO039857, trattore stradale/Motrice Unic tg. BL569MC; trattore stradale/Motrice Iveco Magirus tg. CV424XV, autovettura Mercedes ML tg. DE448AP; e le posizioni contrattuali relative al rimorchio Industrie Minerva tg. AD18065), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni

fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 70 bis e quater);

26) della società di capitale denominata "EDIL Progress S.r.l." - P.I. 02623620792 - costituita in data 20/01/2004 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261; ed i veicoli autocarro Unic C3550128 tg. AH995DZ, autocarro Astra V HD7 tg. AH376EB, autocarro Iveco Fiat 35 tg. RE685416, autocarro Iveco Fiat 35 tg. MN470018), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capo 70 ter);

27) del 99% della società di capitale denominata "S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l." - P.I. 02495030351 - costituita in data 01/08/2011 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di inerti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; ed i veicoli motociclo Yamaha YZF tg. BK10822, autocarro Fiat Auto tg. DB963TB), il 99% delle quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capo 70 quater);

28) degli immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1), in quanto prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori (512 bis c.p.) di cui al capo 70 quinquies dell'imputazione. Risulta invero che tali immobili siano stati fittiziamente attribuiti a Floriana Silipo per ostacolare l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Silipo Antonio. Se lasciati nella disponibilità degli imputati, rappresenterebbero un notevole incentivo a reiterare o perseverare in simili condotte, potendone godere dei prodotti;

29) dell'autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP, in quanto profitto dell'estorsione di cui al capo 70. Valgono le considerazioni di cui al n. 28;

30) della società di capitale denominata "LAGO BLU S.r.l." p.i. 02206650794, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), il 100% delle quote societarie (GIGLIO Francesco), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti; nonché gli immobili risultati di proprietà

della società. La medesima è prodotto del delitto di cui al capo 111 bis; inoltre, sulla base di quanto già osservato sub 7, il reale *dominus* GIGLIO Giuseppe ne aveva la disponibilità pur essendo sproporzionata ai redditi leciti dichiarati.

Quanto agli immobili di proprietà della società, si tratta dei seguenti:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T – 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE,90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FALLO,SNC Piano T-1	59	1186	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig.	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	1137	--	Semi arbor.	2	13 a. 80 ca

31) degli immobili intestati a Floro Vito Gianni, fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 107 (euro 110.000). In particolare.

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	5	A/2	U	4,5 vani
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	13	C/6	U	15 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	518	--	Area urbana	---	95 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	519	--	Area urbana	--	90 mq

32) degli immobili intestati a Belfiore Carmine, fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 107 (euro 110.000). In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	6	C/6	6	26 mq
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	17	A/2	3	5,5 vani

33) delle seguenti quote societarie, in quanto le rispettive società risultano stabilmente asservite agli interessi dell'associazione di cui al capo 1) ed in particolare impiegate nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 90, 92, 106, 107, 161). La società Immobiliare Tre, inoltre, è stata impiegata ai fini della commissione del delitto di cui al capo 90.

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
IMMOBILIARE TRE SRL	02231450350	100% FLORO VITO Gianni
FLORO COSTRUZIONI SAS	02165100351	90% FLORO VITO Gianni 10% OLIVO Gennaro

GIGLIO SRL	02249030798	50% GIGLIO G. 50% RECOM SRL
TRASMOTER SRL	02322500204	100% ZANGARI V.

34) degli immobili intestati ad Aiello Giuseppe fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 119 (euro 72.800). In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano T	22	2079	5	C/6	3	22 mq
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano 1-2	22	2079	3	A/2	2	5,5 vani

35) degli immobili intestati alla K1 srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat. C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq

F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.DA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

36) degli immobili intestati alla Aurora Buildings srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat. C/6	1	12 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	54	cat. C/6	4	16 mq

		Piano S1							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1,5 vani

37) degli immobili intestati alla GEA IMMOBILIARE srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 are 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 are 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 are 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7

								ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

38) dei beni immobili intestati alla MEDEA IMMOBILIARE srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32 ca

39) delle seguenti quote societarie, in quanto asservite al reinvestimento dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), in forza di una stabile messa a disposizione del sodalizio da parte dei rispettivi titolari, venendo anche impiegate per operazioni di falsa fatturazione (capi 83, 107, 119, 120). Le quote societarie de LA PILOTTA, inoltre, risultano prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di cui al capo 86:

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO GIUSEPPE & C.	03664760232	100% AIELLO Giuseppe
NUOVA EUROCOSTRUZIONI Snc di AIELLO GIUSEPPE	03101190233	50% AIELLO GIUSEPPE

		50% LEROSE SALVATORE
INNOVAZIONI SRL	04039410230	50%AIELLO Antonio 50% LEROSE Salvatore
MAGNOLIA Srl	01540870498	100% FERRI BERNARDINI Gabriele
KI SRL	02275560353	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
AURORA BUILDING SRL	02223320355	50% KI SRL
GEA IMMOBILIARE SRL	02444880344	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
MEDEA IMMOBILIARE SRL	02509820342	50% CURCIO M. 50% PALLONE G.
LA PILOTTA COSTRUZIONI SRL	02212840348	100% VACCARI Olmes

40) della società di capitale denominata BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 01969320363, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); le quote societarie possedute da BIANCHINI Alessandra (40%) e BIANCHINI Nicola (40%), nonché i beni immobili e mobili sotto indicati. La società, per opera del concorrente esterni BIANCHINI Augusto e della moglie BRAGA Bruna, è stata stabilmente asservita agli interessi del sodalizio (4). È stata in tal modo impiegata nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (90, 92). Tramite la predetta società il consorzio 'ndranghetistico ha potuto partecipare ai lavori per la

ricostruzione post-sisma del 2012. Infine, la società medesima è corpo del delitto di trasferimento fraudolento di cui ai capi 93 bis e ter.

Quanto agli immobili:

1	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano T	24	208	13	cat C/7	U	18 mq	Euro: 44,62
2	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano 2	24	208	22	cat. A/3	2	5 vani	Euro: 309,87
3	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, Piano S1	33	377	11	cat. C/6	2	10 mq	Euro: 49,58
4	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, 58 Piano 3	33	377	4	cat. A/3	3	7 vani	Euro: 506,13

1	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	482		SEMIN ARBOR	1	30 are 45 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,66
2	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	483		SEMIN ARBOR	1	30 are 42 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,64
3	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	488		SEMIN ARBOR	1	29 are 5 ca	R.D.Euro (*)

										R.A. 18,75
4	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	489		SEMIN ARBOR.	1	29 are 2 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,73
5	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	153		SEMINATIVO	1	9 are 70 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
6	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	202		SEMINATIVO	1	7 are 20 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro

1	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	276		SEMINATIVO	2	31 are 98 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,03
2	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	280		SEMINATIVO	2	31 are 73 ca	R.D.Euro (*) R.A. 32,77
3	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	282		SEMINATIVO	2	37 are 46 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,69
4	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	285		SEMINATIVO	2	1 are 8 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro

5	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	286		SEMINATIVO	2	5 are 48 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
6	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	288		SEMINATIVO	2	8 are 61 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
7	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	290		SEMINATIVO	2	9 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
8	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	292		SEMINATIVO	2	1 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
9	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	293		SEMINATIVO	2	3 are 87 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
10	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	279		SEMINATIVO	2	40 are 78 ca	R.D.Euro (*) R.A. 42,12
11	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	283		SEMINATIVO	2	32 are 76 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,84
12	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	277		SEMINATIVO	2	35 are 94 ca	R.D.Euro (*) R.A. 37,12
13	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE	35	281		SEMINATIVO	2	37 are 47 ca	R.D.Euro (*)

			SUL PANARO (MO)							R.A. 38,70
14	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	278		SEMINATIVO	2	39 are 50 ca	R.D.Euro (*) R.A. 40,80

Quanto ai mobili:

1	Motoveicolo Moto Guzzi Seimm Nf Falcone N	CX43595 NF52FU	1/1/1970	18/5/2007	1.000,00
2	Autoveicolo OM Tigrotto	FE100367 504035	29/5/1967	23/6/2003	833,33
3	Autocarro Iveco A1LD0030	DK268PA ZCFA1LD0002304472	26/11/2007	19/12/2007	45.000,00
4	Semirimorchio Cisterna Ardor Srl Svm	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29/1/1997	3/9/2008	31.000,00
5	Trattore Stradale/Motrice Iveco Magirus A720T E4 (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR281DJ WJMS3TUS40C208856	21/7/2008	29/9/2008	108.000,00
6	Autocarro Iveco Andreoli I 4T (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR262DJ WJMJ4CTS40C208729	21/7/2008	26/8/2008	132.000,00
7	Semirimorchio Menci SA700R (leasing. sc. locazione 30/11/2014)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
8	Semirimorchio Menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90854 ZHZSA700R80007334	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00

9	Semirimorchio menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
10	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DM236WG ZFA17800002514023	27/3/2008	27/3/2008	12.307,09
11	Semirimorchio cisterna	CN019127 ZBAS37R2N35024686	14/7/1994	1/9/2005	28.000,00
12	Semirimorchio cisterna	BL004947 (TARGA PRECDENTE PD030408)	7/11/1991	22/6/2004	20.000,00
13	Autocarro Fiat Ducato	CH888WD ZFA23000006222279	21/5/2003	26/5/2003	16.560,00
14	Autocarro Iveco A1AA003F	DF983JC ZCFA1AA0002296248	4/4/2007	16/4/2007	30.000,00
15	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DP184TS ZFA17800007058454	8/5/2008	8/5/2008	12.307,09
16	Autocarro Mercedes Sprinter	BC200GA WDB9044121P904292	25/6/1999	20/5/2003	16.800,00
17	Autovettura BMW 120D	DG627LT WBAUG51020PW58433	14/2/2007	26/1/2010	15.500,00
18	Semirimorchio Bertoja S 47 S2 UE	AC72516 ZA9S47S2U15A13665	6/2/2004	8/5/2008	460,00
19	Semirimorchio Adige SRE2GP CAT.04	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27/11/2003	27/11/2003	34.000,00
20	Autoveicolo Iveco 150 Bucher Schorling	CP750JM ZCFA1LF0202431583	10/9/2004	1/12/2009	516,5
21	Autocarro Fiat	CJ642SP ZFA22000086045426	2/9/2003	5/11/2007	6.000,00
22	Autocarro Iveco 35E10B0 CTG N1	BK708ZL ZCFC3570105245371	18/7/2000	3/7/2003	185,92
23	Autocarro Fiat Ducato	CZ590CG ZFA24400007759298	10/2/2006	14/2/2006	23.700,00

24	Semirimorchio cisterna	RE014949 ZCBC221R1E0040381	23/3/1988	14/1/2004	4.166,67
25	Autocarro Fiat Strada	CM142FL ZFA17800002376439	26/3/2004	5/11/2007	6.000,00
26	Autocarro Ford Transit	CX870YG WF0VXXTTFV4Y58817	13/10/2005	16/7/2008	12.500,00
27	Semirimorchio cisterna Piacenza V. I. RIM.S37R2N37	AA14393 ZDAS37R2N37025381	26/10/1995	21/12/2004	27.000,00
28	Fiat Kobelco E235 Triplice Articol. (macchina operatrice semovente)	TO01687 N3LA00897	19/05/2004	//	//
29	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00374 ZEF110TMNBLA05749	11/06/2007	//	//
30	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00375 ZEF107TBN7LA06154	11/06/2007	//	//
31	New Holland Kobelco E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17/02/2006	//	//
32	New Holland Kobelco E305 (macchina operatrice semovente)	MO00369 ZEF212TEN6LA04868	29/01/2007	//	//
33	Fiat Kobelco W131 (macchina operatrice semovente)	AB M979 ZEF00W13100900114	05/08/2003	//	//
34	New Holland Kobelco E245 (macchina operatrice semovente)	MO00345 ZEF110TMN5LA03860	03/04/2006	//	//
35	FIORI BETONDUMPERS BA 40 "DB 400" (macchina operatrice semovente)	AE603 0149	27/05/1994	//	//
36	Fiat Kobelco W170 (macchina operatrice semovente a telaio	AD C370 ZEF00W17000470999	15/11/2002	//	//

	articolato)				
37	HAMM AG 3518 HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D522 H1610600	10/02/2005	//	//
38	BITTELLI 100 STABILIZZATRICE STZ00 (macchina operatrice semovente)	FI00518 100870012	22/02/2002	//	//
39	FIAT HITACHI FD 175	MO00155 061859	24/12/1998	//	//
40	HAMM AG 3520HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AED660 HAMM AG 3520HT	21/01/2006	//	//
41	FIAT ALLIS AD 10 B (macchina operatrice semovente)	MO00029 107537	20/02/1991	//	//
42	CATERPILLAR INC. – USA (macchina operatrice semovente)	MO00156 9T01053	17/03/1999	//	//
43	HAMM AG GRW 15 (macchina operatrice semovente)	AED585 H1141937	13/05/2005	//	//
44	FIAT ALLIS AD 9 (macchina operatrice semovente)	MO00030 589674	20/02/1991	//	//
45	F.H.P DIV. LIGHT E. FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00174 1AF01764	14.10.1999	//	//
46	MELROE COMPANY 753 B (macchina operatrice semovente)	AC D994 516212591	15.09.2000	//	//
47	NEW HOLLAND KOBELCO W171 (macchina operatrice semovente)	AE D725 FCE0W171N5HE02105	07.07.2006	//	//
48	F.H.C.E. (macchina operatrice	MO00147 009448 .	15.09.1998	//	//

	semovente)				
49	NEW HOLLAND KOBELCO W271 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D765 ZEF00W27100870576	28.09.2006	//	//
50	FIAT ALLIS 10C (macchina operatrice semovente)	MO00154 111142	24.12.1998	//	//
51	FIAT HITACHI FH 330.3 (macchina operatrice semovente)	MO00193 334H0463	01.08.2000	//	//
52	FIAT HITACHI EX235 (macchina operatrice semovente)	MO00207 205TM0242	08.03.2001	//	//
53	WIRTGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00321 04WR140177940105	10.02.2005	//	//
54	NEW HOLLAND KOBELCO D180 XLT-PS (macchina operatrice semovente)	MO00341 FNH180XTN5HC25005	24.01.2006	//	//
55	BITTELLI SPA BB 50 (macchina operatrice semovente)	RE AA508 BITTELLI BB5053850024	20.10.1990	//	//
56	FIAT HITACHI EX235 TRIPLICE (macchina operatrice semovente)	MO00237 205TM0372	06.12.2001	//	//
57	FIAT HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00261 1AFP002563	04.12.2002	//	//
58	FIAT HITACHI ZX 280 (macchina operatrice semovente)	MO00322 HCMBAL00H00020608	25.01.2005	//	//
59	FIAT HITACHI SPA FH400 (macchina operatrice semovente)	MO00247 40H0088E	31.05.2002	//	//
60	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice	MO00314 04WR140133610100	25.10.2004	//	//

	semovente)				
61	NEW HOLLAND KOBELCO E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17.02.2006	//	//
62	FIAT HITACHI EXCAVATORS 2 19 T01 (macchina operatrice semovente)	MO AE649 T90688	29.08.1994	//	//
63	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00315 04WR130308770070	25.10.2004	//	//
64	NEW HOLLAND KOBELCO E235 (macchina operatrice semovente)	MO00336 ZEF110TMN5LA03214	17.10.2005	//	//
65	MARINI R 2000 (macchina operatrice semovente)	MOAE708 600	05.12.1994	//	//
66	FIAT HITACHI FD255 (macchina operatrice semovente)	MO00257 030503	15.11.2002	//	//
67	FIAT KOBELCO E215 ET (macchina operatrice semovente)	MO00286 N30000601	24.07.2003	//	//
68	NEW HOLLAND E245 (macchina operatrice semovente)	MO00339 ZEF110TMN5LA03256	07.02.2006	//	//
69	SICOMM SRL 1150 DV (macchina operatrice semovente)	MOAE868 00069	24.10.1995	//	//
70	FIAT ALLIS 71 S (macchina operatrice semovente)	AA T079 71S-000401	02.10.1998	//	//
71	FIAT HITACHI EX165T (macchina operatrice semovente)	MO00204 155TS0278	12.12.2000	//	//
72	BITTELLI SPA "BB 52" (macchina operatrice	BZ AE045 BITTELLI 52910176	15.06.1992	//	//

	semovente)				
73	MELROE COMPANY 753 (macchina operatrice semovente)	FE AE100 508693490	26.05.1995	//	//
74	FIAT-HITACHI EX235MT (macchina operatrice semovente)	MO00205 205TM0193	13.02.2001	//	//
75	HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00259 1AF01377	04.12.2002	//	//
76	HITACHI FH15.2 (macchina operatrice semovente)	MO00262 1AJP004767	04.12.2002	//	//
77	FIAT HITACHI EXCAVATORS W191 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C325 940179	16.09.2002	//	//
78	FIAT HITACHI EX355ELT (macchina operatrice semovente)	MO00272 356TE0073	09.10.2002	//	//
79	FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00300 1AFP002806	14.03.2003	//	//
80	PIACENZA RIMORCHI SPA S36R2P43 C.AT.04 (semirimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	BL004947 ZBAS36R2P43022838	//	28.05.2004	//
81	PIACENZA RIMORCHI SPA S37R2N35 CAT.04 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	CN019127 ZBAS37R2N35024686	//	25.05.2005	//
82	PIACENZA VI SPA PIACENZA RIM. S37R2N37 (semirimorchio - cisterna orizzontale per	AA 14393 ZBAS37R2N37025381	26.10.1995	22.02.2005	//

	trasporto granulati)				
83	BERTOJA S 36 F6 UE (semirimorchio – pianale)	AC72543 ZA9S36F6U15A13664	20.02.2004	20.05.2008	//
84	VALA SNC MV50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07.09.2005	19.11.2014	//
85	MENCI SA700R (semirimorchio – Cassone ribaltabile posteriore)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS
86	BERTOJA S 47 S2 UE (semirimorchio)	AC72516 ZA9647S2U15A13665	06.02.2004	20.05.2008	//
87	ADIGE SRE2GP CAT.04 (semirimorchio)	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27.11.2003	27.11.2003	//
88	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS
89	BARTOLETTI IFD111 (semirimorchio – cassone)	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16.02.2004	16.02.2004	
90	BERTOLETTI C221R1 (semirimorchio – cisterna)	RE 014949 ZCBC221R1E0040381	//	17.06.2003	//
91	ARDOR SRL SVM (rimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29.01.1997	22.02.2005	//
92	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90854 ZHZSA700R80007334	15.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala

				42/A – Brescia BS
93	FIAT KOBELCO W131 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	ABM979 05.08.2 ZEF00W13100900114 03	//	//

41) dell'impresa individuale IOS DI BIANCHINI ALESSANDRO - C.F. BNCLSN83S24F240K, P.IVA 03529800363, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); nonché i beni mobili sotto indicati, in quanto artificiosamente costituita ai fini dell'esecuzione del reato di cui al capo 189, mediante beni riconducibili a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna e, dunque, all'associazione di cui al capo 1.

1	Autocarro Iveco Magirus 260S43	DR422DJ WJMM1VSK00C122216	1/1/2003	17/10/2013	12.100,00
5	Autocarro Iveco	**DN051VD** **ZCFC35B4005717101**	28/3/2008	8/5/2014	3.337,00
6	Autocarro Iveco Magirus Mp 440E47 T/P	CX783GM WJMM1VTH00C056084	11/1/1999	7/5/2014	10.011,00
7	Autocarro Iveco 35/A	DB467JD ZCFC35A2005575265	27/6/2006	6/10/2014	6.710,00
9	Trattore Stradale/ Motrice Iveco Magirus A440ST/71	DB470JD WJMM1VSK004307403	27/6/2006	6/10/2014	12.444,00
10	Semirimorchio Bertoja S36 FSUE	AC72543 ZA9S36FSU15A13664	20/2/2004	6/10/2014	12.444,00
11	Semirimorchio Bartoletti IFD111	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16/2/2004	6/10/2014	4.270,00

11	HAMM AG HD 13 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AEA441 H1394050	15/12/2004	//	//
12	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AF B989 532111423	23/05/2007	//	//
13	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AG P459 532140018	03/09/2008	//	//
14	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00400 N7GN05853	20/05/2008	//	//
15	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00401 N7GN05873	20/05/2008	//	//
16	NEW HOLLAND KOBELCO E80 (macchina operatrice semovente)	MO00446 LF04-03500	10/07/2009	//	//

1	VAIA SNC MB50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07/09/2005	19/11/2014	//
2	NEW HOLLAND ITALIA 9450X7Z4XXX (macchina agricola semovente)	AH218Z 001197725	13/10/2000	19/11/2014	//
3	BICCHI BP110MUFIM (macchina agricola trainata)	AB092G 000018	17/04/2002	19/11/2014	//

4	Renault KANGOO (autovettura)	DP603TP VF1FW0BB539764871	07/04/2008 25/02/2014	//

42) della quota di partecipazione detenuta da BRAGA Bruna (C.F. BRGBRN56A48F240I) nella BIANCHINI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE" dichiarata fallita il 5.3.2015 (sentenza n. 27/15) - C.F. 01969320363 (Numero REA: MO-255924), sede legale di San Felice sul Panaro (MO), via Degli Estensi nr. 2223, pari al 20% del capitale sociale (200.000 euro). La società risulta infatti stabilmente asservita agli interessi dell'associazione di cui al capo 1), poiché: ha consentito la partecipazione alla ricostruzione post-sisma del 2012 (capo 189), è stata impiegata nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 92), rappresenta il prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori (capi 93 bis e ter);

43) della DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. – C.F. 02684580364 (Numero REA: MO-322180), sede legale di San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr 2223 ed unità locale sempre a San Felice Sul Panaro (MO), via Dell'industria nr. 504/506; con conferimenti complessivi pari a 10.329,14 euro, così suddivisi:

BRAGA BRUNA - SOCIO ACCOMANDATARIO BRGBRN56A48F240I	5.164,57	50	PROPRIETA'
BIANCHINI NICOLA - SOCIO ACCOMANDANTE BNCNCL91M16F240O	5.164,57	50	PROPRIETA'

con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse delle Autorità competenti); i beni immobili e mobili di seguito elencati.

1	F	Proprietà' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	22	47		cat. C/2	1	75 mq	Euro 85,22
2	F	Proprietà' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	25	8	3	cat. C/2	4	90 mq	Euro 171,98
3	F	Proprietà' per	FINALE EMILIA (MO)	25	8	4	cat. C/2	4	74 mq	Euro 141,4

		1/1	VIA CERESA, Piano T							1
4	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T-1	25	8	1	cat. A/3	1	2 vani	Euro:74,37
5	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA VETTORA, 6 Piano T-2	35	1	2	cat. A/4	1	8,5 vani	Euro:263,39
6	T	Proprietà per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	22	28		INCOLT PROD	U	72 are 40 ca	(*) R.A. Euro: 0,37 (*) R.A. Euro: 0,37
7	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	39		SEMIN IRRIG	1	2 ha 64 are 90 ca	R.D.Euro: 321,75 (*) R.A. Euro: 294,14
8	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	41		SEMIN IRRIG	1	56 are 52 ca	R.D.Euro: 68,65 (*) R.A. Euro: 62,76
9	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	42		SEMIN IRRIG	1	50 are 89 ca	R.D.Euro: 61,81 (*) R.A. Euro: 56,51
10	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	46		SEMIN ATIVO	4	3 ha 14 are 54 ca	R.D.Euro: 164,27 (*) R.A. Euro: 243,67
11	T	Proprietà	FINALE	22	51		SEMIN	4	56 are	R.D.Euro:

		a' per 1/1	EMILIA (MO)				ATIVO		80 ca	29,66 (*) R.A. Euro: 44,00
12	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	53		SEMIN ATIVO	4	83 are 20 ca	R.D.Euro: 43,45 (*) R.A. Euro: 64,45
13	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	13		SEMIN ATIVO	3	2 ha 30 are 88 ca	R.D.Euro: 144,26 (*) R.A. Euro: 202,71
14	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	35		SEMIN ATIVO	3	5 ha 58 are 71 ca	R.D.Euro: 349,10 (*) R.A. Euro: 490,53
15	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	36		SEMIN ATIVO	3	4 are 99 ca	R.D.Euro: 3,12 (*) R.A. Euro: 4,38
16	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	9		FABB RURA LE		70 ca	R.D.Euro: R.A. Euro:
17	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	31		SEMIN ATIVO	3	10 ha 98 are 69 ca	R.D.Euro: 686,50 (*) R.A. Euro: 964,62
18	T	Propriet a' per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	34	8		INCOL T PROD	U	47 are 27 ca	(*) R.A. Euro: 0,24 (*) R.A. Euro:

										0,24
19	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	304		SEMINATIVO	2	18 are 38 ca	R.D.Euro: 16,11 (*) R.A. Euro: 18,98
20	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	320		SEMINATIVO	2	1 ha 98 are 50 ca	R.D.Euro: 173,98 (*) R.A. Euro: 205,03
21	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	321		SEMINATIVO	2	12 are 34 ca	R.D.Euro: 10,82 (*) R.A. Euro: 12,75
22	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	322		SEMINATIVO	2	50 ca	R.D.Euro: 0,44 (*) R.A. Euro: 0,52
23	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	356		SEMINATIVO	2	1 ha 53 ca	R.D.Euro: 88,11 (*) R.A. Euro: 103,84
24	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	357		SEMINATIVO	2	32 are 54 ca	R.D.Euro: 28,52 (*) R.A. Euro: 33,61
25	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	358		SEMINATIVO	2	35 are 37 ca	R.D.Euro: 31,00 (*) R.A. Euro: 36,53

26	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	359		SEMINATIVO	2	30 are 87 ca	R.D.Euro: 27,06 (*) R.A. Euro: 31,89
27	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	360		SEMINATIVO	2	31 are 21 ca	R.D.Euro: 27,35 (*) R.A. Euro: 32,24
28	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	361		SEMINATIVO	2	5 are 26 ca	R.D.Euro: 4,61 (*) R.A. Euro: 5,43
29	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	362		SEMINATIVO	2	78 are 41 ca	R.D.Euro: 68,72 (*) R.A. Euro: 80,99
30	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	364		SEMINATIVO	2	30 are 10 ca	R.D.Euro: 26,38 (*) R.A. Euro: 31,09
31	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	378		SEMINATIVO	2	2 ha 19 are 85 ca	R.D.Euro: 192,69 (*) R.A. Euro: 227,09
32	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	379		SEMINATIVO	2	4 ha 46 are 28 ca	R.D.Euro: 391,14 (*) R.A. Euro: 460,97

[redacted]

1	Autocarro Iveco	DN050VD ZCFC3584005693423	28/3/2008	8/7/2013	6.050,00
2	Autocarro Iveco 35c12	DK298PA ZCFC3584005654530	29/11/2007	8/7/2013	9.680,00
3	Autovettura Citroen c3	CG861PB VF7FC8HXB26689015	30/5/2003	18/11/2013	3.500,00

Tale società rappresenta il prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 93 quater: i beni che le pertengono sono a loro volta prodotto di altri trasferimenti fraudolenti (93 quinquies, sexies, septies). Risulta, inoltre, piegata agli interessi del consorzio 'ndranghetistico in forza della partecipazione esterna del BIANCHINI Augusto, coniuge della formale intestataria BRAGA Bruna, la quale a sua volta ha partecipato alle iniziative di intestazione fittizia al fine di favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1 al fine di trarne vantaggi economici e di maggiore competitività sul mercato.

44) dei rapporti finanziari riconducibili alle sottonotate imprese, in relazione a tutte le evidenze ed ai conti correnti, depositi ecc. emersi, con saldo attivo relativamente alla DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C., C.F. 02684580364, per quanto detto sub 43;

45) della società di capitale denominata "Leonardo Group S.r.l." - P.I. 13395841003 - costituita il 21.5.2015 - con sede in Roma, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di "installazione di impianti elettrici" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 193 bis, e potendo la persistente disponibilità della stessa in capo ai Vecchi presentare nuove e attuali prospettive di reiterazione di reati della medesima indole;

46) del 49,9% del capitale sociale (formalmente intestato a "Opera S.r.l." e a Foggia Domenico) del "Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l." P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007, ed esercitante "attività di edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti. Tali quote rappresentano il prodotto del delitto di cui al capo 89 duodecies. La medesima società è nella disponibilità dei fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati, ed il relativo occultamento rientra in un disegno unitario di stabile asservimento delle strutture

imprenditoriali dei due ai fini dell'associazione di cui al comma 1), sia per finalità operative sia ai fini dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In ordine ai beni dei fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI deve essere inoltre disposta la confisca "allargata" ex art. 240 bis c.p., in riferimento ai delitti di cui agli artt. 110-416 bis c.p. e 512 bis c.p. Le risultanze dell'indagine sui redditi dei rispettivi nuclei familiari (eseguita dai ROS CC confermata dagli accertamenti patrimoniali svolti dal perito Costetti) mostrano invero un conto scalare sempre passivo per tutti gli anni cui si riferiscono gli acquisti dei beni, i conferimenti societari, l'apertura dei conti correnti e delle polizze. Come sia stato possibile un simile accumulo di beni nonostante un saldo sempre negativo (per Palmo, da euro -411 nel 1982 a -941.164,81 nel 2012 – per Giuseppe, da euro -12331,6 nel 1982 a -327.670,76 nel 2012) è spiegabile solo assumendo una origine illecita – peraltro non confutata da alcuna contraria prova portata dagli imputati – dei capitali impiegati per le operazioni in argomento;

47) della società di capitale denominata "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Caleno n. 12, ed esercitante l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta stabilmente asservita al consorzio 'ndranghetistico, essendo stata utilizzata per il reimpiego dei proventi dell'associazione (capo 96) e rappresentando essa stessa il prodotto di un fatto di trasferimento fraudolento (capo 111 ter). Indice di tale asservimento è, peraltro, la circostanza che lo stesso GIGLIO Giuseppe, "regista" delle frodi in materia di IVA sia stato inserito nella compagine societaria;

48) della società di capitale denominata "Touch S.r.l." P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010, esercitante l'attività di "autotrasporto e vendita di materiale inerte" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 terdecies, commesso al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1;

49) della società di capitale denominata "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Cornocchi, ed esercitante come oggetto sociale "attività di somministrazione di alimenti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.)-, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in

quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 undecies, commesso al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1;

50) della società di capitale denominata "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorante, bar, pizzeria" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto elettivo strumento di reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1 (capo 88 ter) ed essa stessa prodotto del delitto di cui al capo 89 novies, rivelando stabile asservimento agli interessi del sodalizio;

51) della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985" P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 30/08/2006, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 ter, commesso al fine di agevolare il sodalizio 'ndranghetistico e offrire opportunità di reimpiego dei relativi profitti;

52) della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986" P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 ter, commesso al fine di agevolare il sodalizio 'ndranghetistico e offrire opportunità di reimpiego dei relativi profitti;

53) della società di capitale denominata "G&G S.r.l" con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006, esercitante come oggetto sociale attività "di gestione di immobili propri e di terzi, di locazione immobiliare, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare e terreno sito in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Pasubio, distinto al catasto al foglio 20, particelle (graffate) 233, 234-235, 236, complesso immobiliare sito in Montechiarugolo (PR) in via Giuseppe Verdi s.n.c., distinto in catasto al foglio 12, particella 755, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in Strada Cepellini s.n.c., distinto in catasto al foglio 5, particella 110 sub 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17 e particella 127, 180, 183, con terreno distinto in catasto al foglio 5, particelle 196 (esteso are 2 e centiare 85), 197 (esteso are 2 e centiare 85) e 199 (esteso centiare 98)), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse

dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 111 quater, impiegata per la commissione del delitto di cui all'art. 109 ter ed ampiamente piegata a sostegno dell'associazione, come dimostrato, fra l'altro, dall'inserimento di GIGLIO Giuseppe nell'organigramma societario (capo 20);

54) della società di capitale denominata "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorazione, bar e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.. compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14), le quote societarie formalmente intestate a GIORGIONE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui all'art. 143 sexies, commesso per favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1, ed in particolare per assicurare un canale di riciclaggio e reimpiego dei proventi della medesima;

55) della società di capitale denominata "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorazione, bar e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225), le quote societarie formalmente intestate a CONTE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui all'art. 143 sexies, commesso per favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1, ed in particolare per assicurare un canale di riciclaggio e reimpiego dei proventi della medesima;

56) della società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Tichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "edilizia privata e pubblica e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH10C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai

seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta il prodotto di svariate e successive intestazioni fittizie di cui al capo 89 quinquies, attuate per schermare l'effettiva titolarità e consentirne l'impiego a favore del sodalizio nonostante fosse stata colpita da interdittiva antimafia;

57) della società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è il prodotto del delitto sub 89 bis e risulta stabilmente impiegata per il reimpiego dei proventi dell'associazione (capo 88);
58) della società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600, Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è prodotto del delitto di cui al capo 89 septies ed è stata impiegata nelle operazioni di falsa fatturazione di cui al capo 161;

59) della società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere il prodotto del delitto di cui al capo 89 quater;

60) dei complessi immobiliari riferibili ai fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI, in quanto essi ne dispongono in misura sproporzionata ai redditi leciti, e non è stata offerta prova

contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46), segnatamente:
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 508, sub 2, 4, particella 626, 627 sub 1;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 640, sub 1, 2, 3, 6;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 440 (ex 311);
- terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4);
- immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini;
- abitazione con garage sita in Busseto (PR), in via Francesco Ghirardelli n. 24, catasto al foglio 10, particella 722 sub 10, 16;

61) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Palmo:
- autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, avente telaio n. WBAEB71070CV00420, immatricolata l'08.07.2008, acquistata di importazione tedesca da VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 il 16.07.2008;
- autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, avente telaio n. ZCFC3582005525277, immatricolato il 20.04.2005, acquistato il 02.01.2009 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, avente telaio n. ZCFC3563105468758, immatricolato il 24.09.2004, acquistato il 23.04.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, avente telaio n. ZCFC35820054822222, immatricolato il 15.09.2004, acquistato il 23.07.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, avente telaio n. SALLSAAF4AA239665, immatricolata il 13.08.2010, acquistata il 17.09.2010 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio 35/A tg. AA23037, avente telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, immatricolato il 08.01.1998, acquistato il 26.11.2003 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, avente telaio n. ZB3773136TSS29361, immatricolato il 26.06.1995;
- autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, avente telaio n. YV2J4DECXYB269809, immatricolato il 01.02.2002, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS, avente telaio n. WJMJ4CSS20C143550, immatricolato il 12.09.2005, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ, avente telaio n. WAUZZZ4E76N008600, immatricolata il 13.09.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura furgonata Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, avente telaio n. ZFA16900000332870, immatricolata il 10.02.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE, avente telaio n WDD2042081F090103, immatricolata il 23.01.2008, acquistata dalla Top Service S.r.l.;

- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo certificati di deposito o buoni fruttiferi) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi conti deposito e rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Mille Fiori s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Bar Tangenziale Nord-Est s.a.s. di Giuseppe VERTINELLI presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;

- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso le Poste Italiane, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;

62) della società di capitale denominata "Edilizia Costruzioni Generali S.r.l." (già Edilizia VERTINELLI S.r.l.) - P.I. 01665830650 - costituita in data 24/01/1996 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "costruzione, ristrutturazione, locazione e compravendita di immobili civili e industriali, costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare sito Montechiarugolo (PR) in viale Giuseppe Di Vittorio, distinto in catasto al foglio 12, particella 698 sub 3, 4, 6, 7 e particella 700, complesso immobiliare sito in Isola Capo Rizzuto (KR) in via Alberto Moravia s.n.c., distinto in catasto al foglio 40, particella 251 sub 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, complesso immobiliare sito in Soragna (PR) in via Bersaglieri d'Italia, distinto in catasto al foglio 29, particella 454 sub 12, 14, 15, 33, complesso immobiliare sito in Gattatico (RE) in via Carabiniere Giovanni Magrini n. 7, distinto in catasto al foglio 26, particella 563 sub 1, 2, 3, 11, 12, 17, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Sante Conti n. 14, distinto in catasto al foglio 16, particella 48 sub 5, 6, 7, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 33, distinto in catasto al foglio 24, particella 756 sub 1, 2, 3, 4, 5, con capannone industriale distinto in catasto al foglio 24, particella 915 sub 1, 2, 3), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, di cui VERTINELLI Palmo dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p.;

63) del complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in viale Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particelle 108 sub 3, 109 sub 5, 6, 7, di cui VERTINELLI Palmo dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sopra);

64) di quota di 2/5 di un terreno, sito a Crotone località Campione, distinto in catasto al foglio 59, particelle 52 (esteso are 35 e centiare 70), 199 (esteso are 8), 791 (esteso are 20), 792 (esteso are 20), 793 (esteso are 20), 794 (esteso are 19 e centiare 25), 795 (esteso are 14 e centiare 64), 800 (esteso are 2 e centiare 73), 802 (esteso centiare 75), 803 (esteso are 5 e centiare 36), 807 (esteso are 62 e centiare 86), 808 (esteso are 2 e centiare 87), 809 (esteso are 2 e centiare 67), 811 (esteso are 2 e centiare 32), 874 (esteso ettari 5, are 86 e centiare 83).

875 (esteso are 13 e centiare 48), 876 (esteso are 12 e centiare 39), 1207 (esteso are 9 e centiare 79), 1209 (esteso are 11 e centiare 61), 1211 (esteso are 8 e centiare 85), 1212 (esteso are 7 e centiare 13), 1213 (esteso are 7 e centiare 01), 1544 (esteso are 22 e centiare 70), 1546 (esteso are 5 e centiare 73), 1547 (esteso are 1 e centiare 30), 1548 (esteso are 27 e centiare 24), 1550 (esteso are 3 e centiare 67), 1551 (esteso centiare 60) di cui VERTINELLI Giuseppe dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46);

65) di quota di 1/3 della abitazione sita in Crotone in via Filippo s.n.c., distinta in catasto al foglio 59, particella 1219 sub 2, 3 e quota di 1/3 del fabbricato in corso di costruzione sito a Crotone in via Filippo n. 38, distinto in catasto al foglio 59, particella 1284 sub 1;

66) delle abitazioni site in Cutro (KR) in via Forlanini s.n.c., distinte in catasto al foglio 10, particella 472 sub 1 e 21, di cui VERTINELLI Giuseppe dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46);

67) dei veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, di cui egli dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46):
- autovettura BMW X5 3.0 SD tg. DN580VK, avente telaio n. WBAFF01080LY91609, immatricolata il 23.05.2008, acquistata il 27.06.2008 da SCHETTINI Giovanna;
- autovettura Lancia Ypsilon 1.2 tg. EH528FK, avente telaio n. ZLA31200005009706, immatricolata il 04.10.2011, acquistata da SCHETTINI Giovanna;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AD50194, avente telaio n. ZAX37S075PL011504, immatricolato il 02.08.2005, acquistato dalla Touch S.r.l. il 17.07.2013;
- semirimorchio Redim SR3 tg. AD87998, avente telaio n ZA9STR3SA10K08036, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 16.09.2011 dalla Touch S.r.l.;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AE80289, avente telaio n. ZAX37S075PL014571, immatricolato il 03.07.2008, acquistato il 25.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- quadriciclo Egimotors S.r.l. Polaris Scrambler 500E tg. CY33455, avente telaio n. ZHSSCR5000600036I, immatricolato il 02.08.2006, acquistato il 16.07.2013 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale IVECO Magirus AS440ST/71 tg. DD433RG, avente telaio n. ZHSSCR5000600036I, immatricolato il 04.08.2006, acquistato il 24.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST tg. EC048BS (targa tedesca HSS1225), avente telaio n. WJMM1VSK004285792, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/A4 tg. EC049BS (targa francese 719YD76), avente telaio n. WJMM1VUJ004306606, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;

- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/P tg. EJ756RH (targa francese 2274VM88), avente telaio n. WJMM1VSH404339055, immatricolato il 29.12.2011, acquistato l'11.04.2013 dalla Touch S.r.l.;
- autovettura Mitsubishi Pajero 3.2 16V tg. ZA676PW (DB761TC) avente telaio n. JMBMYV68W6J000639, immatricolata l'01.06.2006, acquistata dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;
- autovettura Iveco 35 tg. DE546SL, avente telaio n. ZCFC3576005645938, immatricolata il 07.03.2007, acquistata il 30.10.2007 dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;
- rapporti bancari sottoindicati

1	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
2	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
3	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Monte Parma, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
4	Rapporti bancari **(compresi eventuali cassette di sicurezza)** intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
5	Rapporti bancari intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Carime, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
6	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
7	Rapporti bancari **(compresi rapporti di gestione patrimoniale ed eventuali cassette di sicurezza, anche se cointestate)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00**

	(eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).
8	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Unicredit, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00.
9	Rapporti bancari **(compresi certificati di deposito e buoni fruttiferi)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **euro 1.000,00.**
10	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio** **cl. 1985** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
11	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio** **cl. 1985** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
12	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania** cl. **1988** presso il Banco di Napoli, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
13	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania cl. 1988** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
14	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Palmo cl. 1990** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
15	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele cl. 1999** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad **euro 1.000,00.**
16	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele cl. 1999** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00.
17	RapporRapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Edilizi Costruzioni Generali S.r.l. presso il Banco Popolare Soc. Coop.va. anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00.

18	Rapporti bancari intrattenuti dalla Touch S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00.

68) degli elementi presenti nel patrimonio del CONSORZIO EUROPA (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento; leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Ronchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di euro 360.000,00; la proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 190, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detto Consorzio al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

69) della società di capitale denominata "Immobiliare Prestigio S.r.l." - P.I. 02459860348, esercitante l'attività di "edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 195, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

70) della società di capitale denominata "D.S." Costruzioni S.r.l." - C.F. 01701690354, esercitante come oggetto sociale attività di "costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 197, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

71) dell'attività "Discoteca La Pata" sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo

198, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente necessario per evitare misure ablatorie:

***

Devono, infine, essere confiscate e destinate al CERIMAT ex art. 6 co. 1. 152/1975 le armi in sequestro: confiscati e allegati al fascicolo i reperti documentali.

***

Devono essere dissequestrati e restituiti agli aventi diritto, in quanto i medesimi sono stati mandati assolti dai delitti ascritti, per i quali era sorto il vincolo preordinato alla confisca:
1) il circolo Cartagena Club, sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio, ed esercente l'attività di "intrattenimento, bar ed altro" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

2) la società di capitale denominata "Dodonut S.r.l." - C.F. 02626060343 - costituita in data 06/10/2011 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l'attività di "somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

3) la società di capitale denominata "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C." P.I. 02227220353, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.", esercitante come oggetto sociale "attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, panirotoche, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

4) la società di capitale denominata "Naturalmente S.r.l." - P.I. 02284520356 - costituita in data 22/06/2207 - con sede in Campagnola Emilia (RE), via A. Cattania n. 7, ed esercente l'attività di "organizzazioni di rinfreschi, catering ed altro" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

CAPITOLO XVIII
LE STATUIZIONI CIVILI

1. LE PARTI CIVILI COSTITUITE

Si sono costituite nel presente giudizio le parti civili:

1) Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, in relazione al capo 1) dell'imputazione nei confronti di tutti i partecipi e concorrenti esterni, che ha concluso chiedendo il *"pagamento dell'importo di euro 500.000 in favore della Presidenza del consiglio dei ministri, in solido con gli imputati condannati nel giudizio svoltosi innanzi al GUP di Bologna"*, il rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

2) Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti degli imputati MATACERA Francesco (capi 143/2 e 145), CAVEDO Maurizio (capo 151), LUPEZZA Alessandro (capo 153), SALPIETRO Domenico (giudicato separatamente), che ha concluso chiedendo condanna generica da liquidarsi in successivo giudizio civile, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

3) Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti di tutti gli imputati per reati fiscali, per i delitti di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni, che ha concluso chiedendo condanna generica da liquidarsi in successivo giudizio civile, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

4) Ministero dell'Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti di tutti gli imputati per i reati ambientali, che ha concluso chiedendo condanna generica degli imputati BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio, tutti relativamente al solo capo 91, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

5) "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, che ha concluso chiedendo:
- condanna al risarcimento del danno morale quantificato in euro 300.000, oltre interessi e rivalutazione, o altro ammontare ritenuto equo;
- condanna provvisionale immediatamente esecutiva per l'importo di euro 50.000 in relazione alla parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario;

6) "Associazione Antimafia e Antiracket – la verità vive - ONLUS", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gandolfo, ha concluso chiedendo, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti:

- la condanna, immediatamente esecutiva ex art. 540, omma1. c.p.p. al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in 2.000.000 di euro
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540, comma 2, c.p.p.
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile, con distrazione degli onorari non riscossi in favore del difensore antistatario;

7) Antonio Balzano, nato a Torre Annunziata (NA) il 6.5.1983, residente a Gonzaga (MN), viale Fiera Millenaria nr. 76, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giubertoni, nei confronti degli imputati Bologuino Michele, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI Augusto, in relazione al capo 90) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 1.000 a titolo di spettanze retributive non percepite;
- la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 10.000;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 3.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

8) CGIL – Camera del Lavoro di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Andrea Ronchi, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis), 53), 56), 90), 91), 92), 93), 93 bis), 93 ter), 93 quater), 189), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna dei soli imputati di cui al capo 1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 585.535,14;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

9) CGIL – Camera del Lavoro di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Andrea Ronchi, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 13),-14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 29), 30), 31), 43), 48), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 59), 63), 64), 66), 71), 72), 73), 83), 84), 90), 91), 92), 94), 95), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna dei soli imputati di cui al capo 1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 472.247,86;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

10) CGIL Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Libero Mancuso, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis),13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 29),

30), 31), 43), 48), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 59), 63), 64), 66), 71), 72), 73), 83), 84), 90), 91), 92), 94), 95), 189), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

11) CISL Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti degli imputati ALLELUIA LAURO, AMATO FRANCESCO, ARCURI ROSARIO, ARENA CARMINE, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI NICOLA, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BRAGA BRUNA, BRESCIA PASQUALE, BRUGNANO LUIGI, CAGOSSI LUIGI, COSTI OMAR, CRIVARO ANTONIO, DEBBI GIULIANO, DI VIA FRANCESCO, FALSETTI ROSARIO, FERRARI ALDO PIETRO, FLORIO FRANCESCO, FLORO VITO GIANNI, FLORO VITO SELVINO, FORMENTINI FRANCESCO, FRONTERA ALFONSO, GERACE SALVATORE, IAQUINTA GIUSEPPE, LOMONACO FRANCESCO, LOPRETE GIUSEPPE, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO CL. 78, PASSIATORE FRANCESCO PIO, RIILLO PASQUALE, ROCCA ANTONIO, SALSI MIRCO, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SCOZZAFAVA ANTONIO, SERGIO EUGENIO, SERIO LUIGI, SESTITO SALVATORE, SILIPO FLORIANA, SILIPO LUIGI, TOSTONI MICHELE, VALERIO ANTONIO, VALERIOTI GABRIELE, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO, VITI FRANCESCO, VULCANO MARIO per tutti i reati rispettivamente contestati, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

12) Città Metropolitana di Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Sergio Pacifico, nei confronti degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BLASCO GAETANO, VALERIO ANTONIO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF, SERGIO EUGENIO, BELFIORE CARMINE, FLORO VITO GIANNI, BOLOGNINO SERGIO, MANCUSO VINCENZO, LOMONACO FRANCESCO, SARCONE GIANLUIGI, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE (CL 1962), VULCANO MARIO, RIILLO PASQUALE, MUTO ANTONIO CL. 1971, SCHIRONE GRAZIANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, CRIVARO ANTONIO, FLORO VITO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1955, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, VETERE PIERINO, SILIPO LUIGI, AMATO FRANCESCO, AMATO ALFREDO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, MUTO ANTONIO CL. 1978, MUTO LUIGI CL. 1975,

BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, BIANCHINI ALESSANDRA, BIANCHINI NICOLA, CURCIO GIUSEPPE, PELAGGI FRANCESCO, BUSIA MARCO, CROCI DEBORAH, MANZONI GIUSEPPE, SCORDO GIUSEPPE, BIDIN CORRADO, ZANGARI VALTER, VISCOME LUIGI, MATACERA FRANCESCO per i reati loro ascritti, che ha concluso chiedendo:

- la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'ente, ivi compreso il danno all'immagine, da quantificarsi in successivo giudizio in misura pari ad almeno 1 milione di euro;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

13) Unione Nazionale Imprese di Trasporto – CNA FITA, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti di ABBRUZZESE PALMINA, ACHILLI SIMONA, ADAMO ROSARIO, AIELLO GIUSEPPE, ALLELUIA LAURO, ALOI GIUSEPPE, AMEGLIO ROSARIA, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, ARCURI ROSARIO, ARENA CARMINE, BAACHAOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BARNAT EWA BOGUSLAWA, BELFIORE CARMINE, BELFIORE FRANCESCO, BELFIORE GIUSEPPE, BIANCHINI ALESSANDRA, BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI NICOLA, BIGHIGNOLI ANDREA, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO CATIANNA, BOLOGNINO DOMENICO CL. 1946, BOLOGNINO DOMENICO CL. 1990, BOLOGNINO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BOSI MAURIZIO, BRAGA BRUNA, BRAMANTE ANTONIETTA, BRESCIA PASQUALE, BRUGNANO GIUSEPPE, BRUGNANO LUIGI, BUSIA MARCO, BUTTIGLIERI SALVATORE, CAGOSSI LUIGI, CODAMO GIUSEPPE, COLACINO SALVATORE, CONTE ANTONIO, COSTI OMAR, CRIVARO ANTONIO, CROCI DEBORAH, CURCIO GIUSEPPE, CURCIO MARIA, DEBBI GIULIANO, DI VIA FRANCESCO, FALSETTI ROSARIO, FERRARI ALDO PIETRO, FERRARO VINCENZO, FERRI BERNARDINI GABRIELE, FLORIO FRANCESCO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, FLORO VITO GIUSEPPINA, FORMENTINI FRANCESCO, FRONTERA ALFONSO, GALLO ALFONSO, GENTILE DOMENICO, GERACE SALVATORE, GIBERTINI GINO, GIGLIO ANTONIO, GIGLIO FRANCESCO, GIORGIONE ANTONIO, GRIMALDI LUIGI, IAQUINTA GIUSEPPE, IAQUINTA VINCENZO, LAERA STEFANO, LEORSE SALVATORE, LOMONACO FRANCESCO, LONETTI SERGIO, LOPRETE GIUSEPPE, LUPEZZA ALESSANDRO, MACRÌ FRANCESCO, MACRÌ GIUSEPPE, MANCUSO VINCENZO, MANFREDA FRANCESCO, MANZONI GIUSEPPE, MARTINO PAOLO, MARTINO ROSARIO, MATACERA FRANCESCO, MENDICINO ALFONSO, MEZIATII ABDERRAHIM, MOLINARI ANTONIO, MURATORI MASSIMO, MUTO ANTONIO CL. 1978, NICASTRO ANTONIO, OLIVERIO SALVATORE, OLIVO SALVATORE, PASSIATORE FRANCESCO PIO, PELAGGI FRANCESCO, PICHIERRI GIUSEPPE, PIERON ANNA, POGGIOLI SIMONE, REZEPOVA IANA YANA, RIILLO PASQUALE, ROCCA ANTONIO, SALSI MIRCO, SALVATI LUIGI, SARCONE GIANLUIGI, SCHETTINI GIOVANNA, SCHIRONE GRAZIANO, SCIDA FRANCESCO, SCORDO GIUSEPPE,

SCOZZAFAVA ANTONIO, SERGIO EUGENIO, SERIO LUIGI, SESTITO SALVATORE, SILIPO FLORIANA, SILIPO LUIGI, SILIPO SALVATORE, TANG JIANYAO, TATTINI ROBERTA, TEDESCO ROCCO, TOSTONI MICHELE, TRIPOLI ROSA, URSINI MARIO, VACCARI OLMES, VALERIO ANTONIO, VALERIO GAETANO, VALERIOTI GABRIELE, VECCHI DANIELA, VECCHIATINI MARIO STEFANO, VERTINELLI ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1986, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO, VILLIRILLO GIUSEPPE, VISCOME LUIGI, VITI FRANCESCO, VRAIBE CARMEN, VULCANO MARIO, ZANGARI VALTER, ZHANG JIANYONG, per tutti i reati rispettivamente contestati, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

14) Comune di Sala Baganza, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Di Sabato, nei confronti degli imputati per il capo 1), come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, che ha concluso chiedendo:
- la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e di immagine arrecati alla parte civile, quantificati nella somma di euro 1 milione o altra ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con dichiarazione di provvisoria esecuzione;
- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altra ritenuta di giustizia;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

15) Comune di Viadana, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Di Sabato, nei confronti degli imputati per il capo 1) come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, nonché BOLOGNINO Michele per il capo 162), che ha concluso chiedendo:
- la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e di immagine arrecati alla parte civile, quantificati nella somma di euro 1 milione o altra ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con dichiarazione di provvisoria esecuzione;
- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altra ritenuta di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
16) Comune di Bibbiano, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;

- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

17) Comune di Brescello, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fischer, che ha concluso chiedendo:
la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 500.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati MILAZZO BRUNO E MUTO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 25.000 per il capo 190;
- la condanna immediatamente esecutiva dell'imputato MILAZZO BRUNO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 25.000 per il capo 197;
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

18) Comune di Concordia, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 450.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

19) Comune di Finale Emilia, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis), 91), 93) e 189) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 650.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile,

20) Comune di Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA

BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati SARCONE GIANLUIGI, BOLOGNINO MICHELE E SERIO LUIGI (capo 84) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA (capo 92) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, ROCCA ANTONIO, LOPRETE GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1971, ALLELUIA LAURO, FLORIO FRANCESCO (capo 94) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BUTTIGLIERI SALVATORE, URSINI MARIO (capo 94 bis) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 25.000;
- per gli imputati dei capi 96), 97), 98), 99), 104), 111), 156), condanna immediatamente esecutiva dei responsabili al pagamento, in solido tra loro e per ciascun capo d'imputazione, della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

21) Comune di Mirandola, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 450.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

22) Comune di Montecchio, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fischer, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, LAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4), BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 500.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BLASCO GAETANO, VALERIO ANTONIO, BRUGNANO LUIGI, FORMENTINI FRANCESCO, AMATO ALFREDO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 50;
- per gli imputati dei capi 85), 88), 88 bis), 88 ter), 89), 89 bis), 89 quinquies), 89 sexies), 89 septies), 89 octies), 89 novies), 89 decies), 89 undecies), 89 terdecies), 94 bis), 107), 111 ter),

143 ter), 145 quinquies), 156), condanna immediatamente esecutiva dei responsabili al pagamento, in solido tra loro e per ciascun capo d'imputazione, della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 70.000 per il capo 90);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, ROCCA ANTONIO, LOPRETE GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1971, ALLELUIA LAURO, FLORIO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 94);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE E SCHIRONE GRAZIANO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 139);
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

23) Comune di Parma, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sarchi, che ha concluso chiedendo:
- per il capo 1), condanna in solido ed immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati alla parte civile, quantificati in euro 1 milione;
- per i capi 1), 20), 62), 106), 107), condanna in solido ed immediatamente esecutiva degli imputati LOMONACO FRANCESCO, BELFIORE CARMINE E AMATO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati alla parte civile, quantificati in euro 1 milione;
- per i capi 4), 4 bis), 62), 83), 84), 89 quater), 89 septies), 89 duodecies), 96), 97), 98), 99), 100), 107), 113), 138), 143), 143 bis), 143 quater), 162), 190), 191), 195), 198), 199), 200), condanna in solido ed immediatamente esecutiva dei responsabili al risarcimento del danno patrimoniali e non arrecati alla parte civile nella misura di euro 50.000 per ciascuna imputazione;
- in subordine, condanna generica nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 1/3 del risarcimento richiesto in via principale;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

24) Comune di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1) e 2), anche come modificati durante il dibattimento, che ha concluso chiedendo:
- condanna immediatamente esecutiva al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 1 milione, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine;

- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altro importo ritenuto di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

25) Comune di Reggiolo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati SARCONE GIANLUIGI, BOLOGNINO MICHELE, VULCANO MARIO, GERACE SALVATORE E SERIO LUIGI al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000 per il capo 89);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO; PASSIATORE FRANCESCO PIO al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 100.000 per il capo 89);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati IAQUINTA GIUSEPPE E VINCENZO al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000 per il capo 140 quinquies);
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

26) Comune di San Felice sul Panaro, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 2 milioni per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

27) CONFINDUSTRIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Galasso, nei confronti di AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, ARENA CARMINE, BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, LOMONACO FRANCESCO, MATACERA FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, che ha concluso chiedendo (capi 1, 4, 4 bis e 143/2):
- la condanna generica al risarcimento in solido del danno non patrimoniale patito dalla parte civile costituita;
- una provvisionale immediatamente esecutiva pari al euro 100.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
- di disporre la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale;

28) Consorzio Ri-Commerciamo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Canuti, nei confronti di BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, BIANCHINI ALESSANDRO, ALLELUIA LAURO, BOLOGNINO MICHELE E PASSIATORE FRANCESCO PIO in relazione al capo 91) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento in solido di tutti i danni da calcolarsi in via equitativa per una somma non inferiore ad euro 2 milioni;
- in subordine, una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1.900.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

29) FALBO FRANCESCO, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FRANCESCA MARIA MAZZA, NEI CONFRONTI DI GERACE SALVATORE, SERIO LUIGI, GIGLIO GIUSEPPE, PALLONE GIUSEPPE, CAPPA SALVATORE, CLAUSI AGOSTINO DONATO in relazione al capo 84) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in euro 3 milioni o nella diversa misura ritenuta di giustizia,
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 300.000;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

30) "Interesse Uomo Fondazione Antiusura – Onlus", rappresentata e difesa dall'avv. Josè Toscano, nei confronti degli imputati AMATO ALFREDO (capi 50 e 63), BAACHOUI KARIMA (51), BELFIORE CARMINE (106), BLASCO GAETANO (33-48-50-51), BRUGNANO LUIGI (50), CAGOSSI LUIGI (72 e 73 bis), COSTI OMAR (72), FLORO VITO GIANNI (106), FORMENTINI FRANCESCO (50), LOMONACO FRANCESCO (20 e 22), MANCUSO VINCENZO (56), SERGIO EUGENIO (33-48-51), SESTITO SALVATORE (24), SILIPO FLORIANA (73 bis), VALERIO ANTONIO (21-33-35-18-50-51), che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte civile costituita, patrimoniali e non, nella misura di euro 600.000 o in quella ritenuta di giustizia;
- la condanna provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 300.000 o nei limiti del danno per cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

31) "Legambiente Emilia-Romagna Onlus", rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Filippone, nei confronti di BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO, PASSIATORE FRANCESCO PIO, in relazione al capo 91) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento in solido dei danni patrimoniali e non patiti dalla parte civile in misura di euro 1 milione o diversa somma ritenuta di giustizia, ovvero condanna generica;
- in subordine, provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 50.000;
- la condanna degli imputati al pagamento in favore dello Stato della somma liquidata al difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio;

32) Associazione della Stampa Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Vartolo, nei confronti di Sarcone Gianluigi in relazione al capo 201) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita nella misura di euro 50.000 o nella somma ritenuta di giustizia;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 25.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile:

33) Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Vartolo, nei confronti di Sarcone Gianluigi in relazione al capo 201) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita nella misura di euro 50.000 o nella somma ritenuta di giustizia;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 25.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
34) Provincia di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria de' Biase, in relazione ai capi 1), 4), 4 bis), 91) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 600.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

35) Provincia di Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Rogato, nei confronti degli imputati di cui al capo 1), come modificato all'ud. 06.02.2018, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile nella misura di euro 1 milione, oltre a interessi e rivalutazione;
- una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 300.000 o comunque nei limiti del danno di cui sia raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

36) Provincia di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Tesoriero, nei confronti di tutti gli imputati, che ha concluso chiedendo:
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 1), 4) e 4 bis), condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 500.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 11-13-14-15-16-20-21-22-24-25-29-30-31-32-33-35-43-44-44 bis-45-46-48-50-51-52-53-54-55-58-58 bis-59-63-64-65-66-70-71-72-73-73 bis-74-83-84-92-94-95-106-125-126-133-134-138-139-140 bis-140 ter-140 quater-140 quinquies-140 septies-140 octies-159-188-201, la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 50.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 70 bis-70 ter-70 quater-70 quinquies-85-86-87-88-88 bis-88 ter-89-89 bis-89 quinquies-89 sexies-89 septies-89 octies-89 novies- 89 decies-89 undecies-89 terdecies-94 bis-96-97-98-99-104-107-108-109-110 bis-110 ter-110 quater-112-

114-115-116-119-120-122-122 bis-143 ter-143 quinquies-156-160-161-197, la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 25.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 90), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 70.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 91), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per MATACERA FRANCESCO (capo 143/2) la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per LUPEZZA ALESSANDRO (capi 153 e 154), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ciascuna imputazione;
- in subordine, una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

37) Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gamberini, nei confronti di tutti gli imputati, che ha concluso chiedendo:
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 143, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 1 milione;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 11-13-14-15-16-20-21-22-24-25-29-30-31-32-33-35-43-44-44 bis-45-46-48-50-51-52-53-54-55-56-58-58 bis-59-62-63-64-65-66-70-71-72-73-73 bis-74-83-84-92-94-95-106-125-126-133-134-138-139-140 bis-140 ter-140 quater-140 quinquies-140 septies-140 octies-157-159-188-201, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 50.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 70 bis-70 ter-70 quater-70 quinquies-85-86-87-88-88 bis-88 ter-89-89 bis-89 ter-89 quater-89 quinquies-89 sexies-89 septies-89 octies-89 novies- 89 decies-89 undecies-89 duodecies-89 terdecies-93 bis-93 ter-93 quater-93 quinquies-93 sexies-93 septies-94 bis-96-97-98-99-100-104-107-108-109-109 bis-109 ter-110-110 bis-110 ter-110 quater-111-111 bis-111 ter-111 quater-112-113-114-115-116-117-117 bis-118-119-120-121-122-122 bis-143 bis-143 ter-143 quater-143 quinquies-143 sexies-156-160-161-190-191-195-197-198-199-200, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 25.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 90), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 70.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 91), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per Matacera Francesco (capi 143/2 e 145) le condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ogni imputazione;
- per Lupezza Alessandro (capi 153 e 154), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ciascuna imputazione;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 162) e 164), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 10.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 189), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;

- in subordine, provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

38) UIL Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Moisè nei confronti degli imputati dei capi 1-4-4 bis-13-14-15-16-20-21-22-25-29-30-31-43-48-50-51-52-53-54-55-56-59-62-63-64-66-71-72-73 bis-83-84-90-91-92-93-93 bis-93 ter-93 quater-94-95-189, che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni morali e d'immagine patiti dalla parte civile quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre interessi e rivalutazione, o diverso ammontare ritenuto di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

39) Unione Comuni Modenesi Area Nord, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria de' Biase nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 600.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

40) Pignedoli Sabrina nei confronti di MUTO Antonio classe 1955 chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il delitto di cui al capo 416bis c.p.

2. L'AZIONE CIVILE

Gli elementi essenziali dell'azione civile esercitata in sede penale non differiscono da quelli dell'ordinaria azione risarcitoria ex artt. 1218 ss. e 2043 ss. c.c., con il rispetto, quanto agli atti processuali, delle norme contenute negli artt. 74 ss. c.p.p.
Innanzitutto, si devono indagare, per ciascuna delle costituite parte civile, la possibilità giuridica del *petitum* immediato, la legittimazione e l'interesse ad agire.
Quanto alla prima, s'intende la necessità che la domanda di giustizia sia volta ad ottenere una forma di tutela ammessa dall'ordinamento. Tale è certamente il rimedio risarcitorio.
La nozione di legittimazione ad agire si ricava in negativo dall'art. 81 c.p.c.: chi agisce deve farlo per la tutela di un diritto proprio (salva diversa espressa previsione di legge). Onde legittimato è colui nei cui confronti si produrranno gli effetti dalla misura giurisdizionale richiesta. La legittimazione deve essere valutata sulla base della domanda, senza indagare il merito di questa.
L'interesse ad agire (100 c.p.c.) consiste nell'utilità della tutela richiesta, sotto il profilo del mezzo azionato o del risultato processuale ottenibile. L'ipotetico accoglimento della domanda deve essere idoneo a procurare alla parte quel vantaggio giuridicamente tutelato per cui è esperita, e che non sarebbe altrimenti (in via stragiudiziale) ottenibile. È carente d'interesse la domanda che tenda alla conformazione di un assetto d'interessi che può essere raggiunto con

altro mezzo; così come è carente d'interesse la domanda il cui accoglimento rappresenterebbe un'utilità soltanto virtuale.
Il secondo profilo è quello di più agevole verifica. L'azione risarcitoria non è infatti surrogabile con strumenti stragiudiziali, né la relativa pronuncia lascia l'attore in una situazione di vantaggio meramente virtuale. Potendo egli, infatti, valersi della tutela esecutiva, le sole ipotesi di inutilità della tutela non attengono alla condanna in sé, quanto o all'inazione successiva della parte vittoriosa, o all'oggettiva incapienza del patrimonio del danneggiante.
Per quanto concerne la legittimazione ad agire, il discorso deve essere distinto a seconda che la parte civile sia persona fisica o ente. Nel primo caso, è necessario verificare se la persona fisica che si è costituita parte civile assuma di aver subito, in seguito alla commissione di un reato (ancorché persona offesa di questo sia altri), un danno patrimoniale o non patrimoniale. Pignedoli Sabrina, Falbo Francesco e Balzano Antonio agiscono per il risarcimento dei danni subiti, in proprio, in conseguenza di condotte delittuose di cui sono stati soggetti passivi. Poiché la situazione soggettiva vantata attiene immediatamente alle rispettive sfere giuridiche individuali, essa presenta una struttura attributiva idonea a legittimare la richiesta risarcitoria.
Nella seconda ipotesi, è necessario che l'interesse asseritamente leso dalla condotta penalmente illecita ascritta all'imputato sia *"connesso al perseguimento delle finalità statutarie"* (cfr. Cass. 7015/2010). A questo riguardo *"è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza e azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l'identità dell'ente"* (Cass. SS. UU 38343/2014).
Sulla base di tali postulati, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione ad agire: del Ministero dell'Ambiente e delle associazioni ambientaliste per i reati ambientali (Cass. 29855/2006; Cass. 41015/2010 limita la legittimazione delle associazioni ambientaliste ai soli danni ulteriori, diversi da quello ambientale), dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate per le violazioni tributarie (Cass. 35456/2011; Cass. 35729/2013), degli enti territoriali con riguardo ai delitti "di mafia" (Cass. 254675/2013) e con riguardo a reati (-scopo) commessi in danno di privati (Cass. 13244/2014).
Legittimazione legale è riconosciuta poi ex art. 10 l. 108/1996 agli enti che assumano quale attività statutaria il contrasto al fenomeno dell'usura.

Sulla scorta di queste premessa, avuto riguardo alle finalità statutarie loro proprie, si rileva che sussiste la legitrimazione ad agire:
- dello Stato e degli altri enti territoriali minori costituitisi in giudizio sia con riferimento al delitto associativo sia per i reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.. L'esistenza di un sodalizio di matrice 'ndranghetistica egemone comporta infatti la creazione di un parallelo anti-ordinamento giuridico. Si tratta di un'entità che presenta tutti gli attributi di un'istituzione dotata di proprio "personale", che produce regole di condotta vincolanti e provviste di temibili sanzioni. Con ciò, è arrecato un notevole *vulnus* alla funzione regolatrice e rappresentativa della comunità (nazionale e locale) fatta propria dagli Statuti e riconosciuta e garantita a livello costituzionale (artt. 5 e 117 Cost.).

La sussistenza di un tale interesse protetto è sufficiente a legittimare la proposizione della domanda risarcitoria per la lesione che gli deriva dall'esistenza e operare del consorzio criminale. Per ciò che attiene ai singoli delitti-scopo, aggravati ex art. 416bis. 1 c.p., si rileva per essi uno stretto nesso con il reato associativo, poiché essi dipendono dalla forza della consorteria e la stessa forza contribuiscono ad affermare, rappresentandone la concreta operatività e manifestazione tangibile. Essi vulnerano, per tanto, non solo le posizioni soggettive delle persone offese individuali (anche e soprattutto private), ma la stessa affermazione delle finalità statutarie o costituzionali degli enti pubblici territoriali (promozione della parità dei diritti, della dignità dell'individuo, rappresentanza territoriale e comunitaria, ecc.);

- del Ministero dell'Interno nei confronti dei dipendenti infedeli. L'adesione al sodalizio od alle sue singole espressioni delittuose da parte di personale della Polizia di Stato rappresenta, infatti, un patente tradimento delle funzioni proprie dell'Ente, idoneo a ledere l'interesse giuridicamente tutelato alla sua corretta operatività e all'integrità dell'immagine dello stesso;

- delle associazioni antimafia, associazioni di categoria e sindacali, con riguardo al delitto associativo ed i singoli reati-fine per cui vi è costituzione di parte civile. Per le prime ("Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", "Associazione Antimafie e Antiracket – la verità vive - ONLUS") si rileva che le stesse hanno quale finalità statutaria il contrasto al radicamento ed all'azione delle consorterie di stampo mafioso, 'ndranghetistico e camorristico. Inoltre, l'esistenza di un'organizzazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico falsa il normale svolgimento delle regole democratiche e rappresenta un fattore di perturbamento del mercato del lavoro, della contrattazione collettiva ed individuale, della vita economica, la cui tutela è assunta a finalità statutaria dalle associazioni di categoria e sindacali (CGIL Emilia Romagna, CGIL Camera del Lavoro di Modena, CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CISL, CONFINDUSTRIA, UIL Emilia Romagna, CNA FITA);

- dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Associazione La Stampa Emilia Romagna in relazione al capo 201 dell'imputazione. Trattasi di un'imputazione di minaccia aggravata ai danni di un giornalista di un'emittente televisiva locale, ed entrambi gli enti hanno per finalità statutaria la tutela dei giornalisti e della libertà d'informazione, interessi di cui si assume la lesione per tramite della condotta contestata in tale capo.

- del Consorzio Ri-Commerciamo, in relazione al capo 91. Il Consorzio raggruppa imprenditori interessati alla ricostruzione post-sisma del 2012, le cui attività sono state rallentate dalle condotte contestate nel detto capo d'imputazione, con la conseguenza che il perseguimento dello scopo del consorzio è stato frustrato. L'interesse delle imprese consorziate e dell'ente medesimo costituita parte civile allo svolgimento dell'attività per il quale è stato costituito, foriera di positive ricadute patrimoniali per i soggetti coinvolti, rappresenta un sufficiente titolo di legittimazione ad agire;

- del Ministero dell'Ambiente e di Legambiente con riguardo ai reati ambientali contestati. Il Ministero gode di legittimazione *ex lege* (art. 311 TU ambiente), mentre le associazioni ambientaliste possono agire (come riconosciuto dalla giurisprudenza sopra menzionata) per il risarcimento della lesione di interessi propri che sia conseguenza della violazione della normativa ambientale;

- dell'Agenzia delle Entrate con riguardo alle violazioni penali-tributarie. Condotte elusive ed evasive ne ledono sia interessi patrimoniali (all'integrità del gettito) sia non patrimoniale (in

particolare, all'immagine dell'ente). Si veda però quanto detto circa la carenza d'interesse ad agire.

A seguito dell'opzione di taluni imputati per il rito abbreviato in relazione al capo 1 come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, va rilevato che.
1) difetta la legittimazione ad agire dell'Associazione Antimafie e Antiracket – La verita' vive – Onlus con riguardo ai reati giudicati con rito ordinario e dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Associazione La Stampa Emilia Romagna con riguardo al delitto associativo per cui si è proceduto con rito abbreviato.
Nell'un caso e nell'altro, invero, le rispettive attribuzioni statutarie non comprendono il contrasto ai delitti indicati.

2) con riguardo alla costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente nei confronti di Bolognino Michele in relazione al capo 91 in seno al rito abbreviato, la domanda è inammissibile perché tale imputazione non è oggetto del predetto rito.

2.1. Fattispecie risarcitoria onere della prova e rinvio.
La fattispecie dell'illecito civile, di cui si chiede il risarcimento, si compone, anche con riguardo alla costituzione di parte civile, di quattro elementi: il fatto, l'elemento soggettivo (dolo o colpa) il danno ingiusto e il nesso causale. Ciò di cui si chiede il ristoro è la lesione della situazione soggettiva, protetta dall'ordinamento.

Il primo elemento, oggettivo, comprende tanto le condotte attive quanto quelle omissive. Specifiche ipotesi di responsabilità civile per fatto altrui o oggettiva (2047, 2048, 2049, ecc.) si accontentano di una relazione qualificata tra un soggetto e la cosa o persona che cagiona il danno-evento.
La condotta dev'essere retta da dolo o colpa (salve ipotesi di responsabilità oggettiva). L'elemento soggettivo può essere legalmente presunto (1218 c.c., ipotesi di responsabilità aggravata) o dover essere provato dal preteso danneggiato (2043 c.c. ss.).
Possono normalmente soccorrere presunzioni di fatto. Il tenore dell'art. 185 comma 2 c.p. ne esclude invece l'utilizzabilità nel decidere la domanda risarcitoria nel processo penale, poiché la "colpevolezza" del reo trova la sua esclusiva disciplina negli artt. 529 ss. c.p.p. in cui vige il principio, contrario alle presunzioni semplici, del superamento del ragionevole dubbio.
Il nesso causale, con riguardo all'illecito civile, è duplice. Dalla condotta deve derivare un danno-evento secondo le connessioni nomologiche proprie anche del diritto penale (artt. 40-41, 45-46 c.p.). il rapporto causale che lega la condotta al danno evento deve essere accertato mediante il più elastico criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. Civ. SS.UU 581/2008).
Va poi indagata la cosiddetta "causalità giuridica", tra danno-evento e danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., 4043/2013; Cass. 21255/2013), disciplinata dall'art. 1223 c.c. che impone di risarcire solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento applicabile anche alla responsabilità aquiliana in forza del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.

L'illecito aquiliano obbliga a risarcire anche i danni mediati e indiretti, purché "effetto normale" della condotta lesiva del *neminem laedere* (cfr. Cass. Civ. 11609/2005). Anche tale nesso causale dev'essere provato dal preteso danneggiato.
Il danno-conseguenza ricomprende tanto il danno emergente (perdita netta) quanto il lucro cessante (mancato guadagno), secondo il principio dell'integralità e non sovra-compensazione del risarcimento. Sicché può trovare applicazione, anche in materia di responsabilità civile da reato, la *compensatio lucri cum damno*. L'ammontare del danno patrimoniale dev'essere provato dal preteso danneggiato.
In materia di responsabilità civile per fatti penalmente illeciti può essere risarcito anche il danno non patrimoniale, composto dalle oramai note categorie descrittive dal danno morale soggettivo (185 c.p.), danno biologico, esistenziale, catastrofale, etc. (cfr. C. Cost., 184/1986, 233/2003; Cass. Civ. SS.UU. 6572/2006, Cass. 26972/2008 e le cosiddette Sentenze di S. Martino Cass.26973/2008, Cass. 26975/2008,).
L'onere della prova di tali danni grava sul preteso danneggiato, che può, trattandosi di danni-conseguenza e, non danni-eventi, giovarsi di presunzioni di fatto.
Trattandosi di danni non patrimoniali, può farsi ricorso al criterio equitativo (1226 c.c.) o tabellare (per il danno biologico: Cass. Civ., SS.UU. 12408/2011, Cass. 16972/2008; Cass. 10263/2015).

Alla luce di queste premesse, salve le singole puntualizzazioni che si affronteranno, si deve operare un generale rinvio alle parti della motivazione relative ai singoli capi d'imputazione per ciò che concerne l'accertamento della condotta, dell'elemento soggettivo, della causalità materiale e del danno-evento non potendosi dubitare che, salve specifiche eccezioni, le singole condotte abbiano, di volta in volta, determinato una significativa lesione degli interessi giuridicamente protetti facenti capo alle singole parti civili. Allo stesso modo non è revocabile in dubbio che tale danno presenti i caratteri tipici dell'ingiustizia.

2.2. Accertamento del danno conseguenza e relativa liquidazione.
In questa parte si procede all'accertamento della sussistenza e – ove possibile – della misura del danno-conseguenza derivante dalla commissione degli illeciti per cui è pronunciata sentenza di condanna. Preliminarmente, e in via generale, è opportuno richiamare alcuni significativi approdi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali:
- nel pronunciare condanna generica il giudice penale può limitarsi ad accertare la potenzialità lesiva del fatto di reato, restando impregiudicato il potere del giudice civile di liquidare il *quantum* ed anche di escludere l'esistenza stessa di un danno-conseguenza (cfr. Cass. 36350/2015; Cass. 45118/2013, 36657/2008; Cass. 12199/2005; Cass. 1045/1999);
- il giudice penale può, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, liquidare direttamente il danno anche qualora la parte civile chieda solamente la condanna generica (Cass. 699/1999);
- ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente che sia provata la sua sussistenza fino al *quantum* della provvisionale medesima (cfr. Cass. 46728/2007; Cass. 5411/1994) e tale principio si applica anche al danno non patrimoniale (cfr. Cass. 38809/2005; Cass. 2414/1998);
- trattandosi di responsabilità extracontrattuale, vige la regola della solidarietà passiva, sia con riguardo al danno patrimoniale sia non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., 13272/2006, Cass. Civ.

15687/2013; Cass. Civ. 18899/2015, Cass. Civ. 20192/2014, Cass. 24002/2011, Cass. 6041/2010, Cass. 17475/2007).

1. Merita piena adesione la prospettazione dell'Avvocatura dello Stato per ciò che concerne la domanda risarcitoria proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione agli imputati di cui al capo 1) dell'imputazione. BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO hanno partecipato a vario titolo ad una associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico che ha avuto la forza di porsi, nel territorio in cui ha operato, quale alternativa anti-giuridica allo Stato-ordinamento.
Il delitto associativo manifesta, invero, una valenza eversiva. Si pone come un sistema (non solo "di valori") in relazione di concorrenzialità con quello statale. È di un vero e proprio anti-Stato presenta tutte le caratteristiche, a partire dalla presenza di un apparato stabile ed asservito alle logiche criminali, che esercita un effettivo e temibile potere su una popolazione in un determinato territorio d'influenza. Prova ne è il diffuso clima di omertà più volte emerso nel corso del procedimento.
Una tale condotta ha certamente arrecato un significativo pregiudizio non patrimoniale allo Stato-ordinamento, leso nelle sue fondamentali prerogative di rappresentanza, controllo e normazione della comunità; nonché negli interessi di rilievo costituzionale allo sviluppo di equi rapporti sociali ed economici, alla protezione e promozione della dignità della persona umana.
Equa appare, in ragione delle modalità della condotta, del radicamento ed efficacia eversiva dell'associazione di cui al capo 1), la liquidazione di tale danno nella misura richiesta dalla parte civile costituita di euro 500.000,00. Al pagamento della quale gli imputati sono tenuti in solido tra loro e con i correi giudicati con rito abbreviato avanti al GUP di Bologna ex art. 2055 c.c.
Alla medesima parte civile devono essere risarcite le spese di costituzione e assistenza in giudizio, nella misura di euro 6.500, oltre accessori di legge, comprensive dell'attività svolta in favore della parte civile Ministero dell'Interno.

2. CAVEDO MAURIZIO e LUPEZZA ALESSANDRO sono responsabili dei reati di cui ai capi, rispettivamente, 122-151-152 e 153-154. Entrambi - dipendenti della Polizia di Stato il CAVEDO e dell'Arma dei Carabinieri il LUPEZZA - hanno messo la propria opera a disposizione del sodalizio 'ndranghetistico, tradendo il giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sue istituzioni, i doveri di colleganza e la fiducia della comunità.

Non è possibile in questa sede quantificare il danno conseguenza (anche patrimoniale, in termini di dispendio di risorse frustrato dalle iniziative degli imputati) cagionato alle Amministrazioni di appartenenza. Le condotte presentano però un indubbio potenziale lesivo, comportando anche un certo danno all'immagine della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.
Trova giustificazione pertanto la pronuncia di condanna generica al risarcimento di tutti i danni arrecati, da liquidarsi in separato giudizio civile. Trattandosi di capi d'imputazione distinti, non si è in presenza del medesimo fatto dannoso e non sussiste vincolo di solidarietà passiva.
Le spese di costituzione e patrocinio della parte civile sono già state liquidate al punto C.1.

3. Deve altresì trovare accoglimento le domande risarcitorie proposte contro gli imputati di cui al capo 1) dall'Associazione Libera. Essa per scopo statutario il contrasto al radicamento ed all'operatività delle consorterie criminali di stampo mafioso, 'ndranghetistico e camorristico, nonché la promozione della cultura della legalità.
Il libero esplicarsi delle personalità individuali, anche nel versante economico e della libera iniziativa imprenditoriale, è stato certamente ostacolato, in più occasioni, dall'azione della cosca emiliana. L'inquinamento dell'ambiente sociale, economico, culturale e civile del territorio ha comportato una significativa compromissione di quei valori di cui sono portatrici le sopra citate associazioni antimafia e antiracket.
L'effettivo ammontare del danno non patrimoniale subito dovrà essere quantificato in un separato giudizio civile.
Poiché l'Associazione Libera presenta un significativo radicamento nel territorio interessato dall'azione 'ndranghetista, il danno non patrimoniale va equitativamente determinato nella misura di euro 40.000,00, che può formare oggetto di condanna provvisionale immediatamente esecutiva, avuto riguardo ai criteri di quantificazione indicati in C.1.

Gli imputati condannati al risarcimento in favore delle suddette parti civili sono tenuti in solido ex art. 2055 c.c.
Difetta invece la prova di un diverso ed ulteriore danno arrecato alla parte civile costituita Libera Se certamente la contestazione della predetta aggravante costituisce valido argomento ai fini della legittimazione ad agire, non può da sola consentire di ravvisare un autonomo pregiudizio risarcibile in confronto di tali enti in aggiunta a quello riferibile ai singoli destinatari dell'azione criminosa. I singoli reati fine rappresentano invero la manifestazione tangibile dell'esistenza e dell'operatività della consorteria 'ndranghetista, ed il risarcimento di tali danni si tradurrebbe in una forma di duplicazione del danno.
Per tali ragioni, la relativa richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge, per l'associazione Libera;

4. Balzano Antonio è costituito parte civile nei confronti di BOLOGNINO Michele, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI Augusto per i fatti contestati al capo 90

dell'imputazione. Si tratta di un episodio di estorsione e di caporalato posto in essere direttamente dagli imputati, nei termini indicati in motivazione.
Risulta provato un danno patrimoniale ammontante a euro 1.000,00, come si ricava dalla somma delle spettanze retributive ingiustamente trattenute dal BOLOGNINO al Balzano. Il danno non patrimoniale dev'essere liquidato secondo equità, tenendo a mente la qualità e quantità delle intimidazioni, sia dirette sia ambientali, e gli effetti psicofisici dell'avvenuto sfruttamento delle energie lavorative del Balzano in tale contesto. Ciò considerato, è conforme ad equità una liquidazione pari ad euro 10.000,00. Il risarcimento de danno va posto a carico di tutti gli imputati in solido tra loro.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge.

5. Le associazioni di categoria e sindacali si sono costituite chiedendo il risarcimento del danno arrecato tanto dall'esistenza e concreto agire dell'associazione 'ndranghetista quanto per la commissione di alcuni reati fine, il cui bene giuridico rientra tra gli interessi statutari che le medesime perseguono. CGIL Emilia Romagna, CGIL Camera del Lavoro di Modena, CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CISL, CONFINDUSTRIA, UIL Emilia Romagna, CNA FITA sono interessate al corretto svolgimento in regime concorrenziale del mercato del lavoro, nonché all'effettivo e libero esplicarsi dell'iniziativa imprenditoriale, alla tutela della dignità del lavoratore ed all'integrità e legalità del sistema economico e produttivo.
Per ciò che concerne il capo 1), l'azione della consorteria ha rappresentato un significativo fattore di squilibrio e perturbazione di tali ambiti d'interesse, portando ad un sistematico inquinamento del mercato ad esclusivo vantaggio degli imprenditori e fornitori di manodopera compiacenti, contigui, collusi o concorrenti. Con ciò è stato certamente arrecato un significativo danno non patrimoniale, consistente nella lesione degli interessi giuridicamente tutelati e rilevanti, anche di rango costituzionale, di cui sono portatori le parte civile in esame.
La liquidazione equitativa di tale danno non patrimoniale, per ciascuna di esse, deve tener conto, oltre che della qualità e del grado di compromissione degli accennati interessi, anche della maggiore o minore presenza e penetrazione della consorteria nel territorio ove è presente la parte civile. Ne consegue che:

- per la parte civile CONFINDUSTRIA, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00. Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 4.800,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CGIL Emilia-Romagna, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CISL Emilia-Romagna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 40.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile UIL Emilia-Romagna, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Camera del Lavoro di Reggio Emilia, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00. Le prove fornite dalla parte civile (testimonianza professor Santoro e produzioni 18.4.2017) consentono di ritenere dimostrato, sulla base di un convincente criterio scientifico, anche il danno patrimoniale subito, quantificabile in euro 472.247,86;
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Camera del Lavoro di Modena, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00. Le prove fornite dalla parte civile (testimonianza professor Santoro e produzioni 18.4.2017) consentono di ritenere dimostrato, sulla base di un convincente criterio scientifico, anche il danno patrimoniale subito, quantificabile in euro 585.535, 14

Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CNA FITA, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile. Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 40.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge.

A tali risarcimenti e rimborsi sono tenuti, in solido tra loro: BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO.

Devono invece rigettarsi le istanze risarcitorie relativamente ai singoli reati fine, in assenza della prova di uno specifico ulteriore pregiudizio da essi arrecato agli interessi statutari delle parti civili sopra indicate, ribadendosi quanto esposto sopra.

6. L'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistista, cui partecipano BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO presenta un notevole radicamento nei territori e nelle comunità dei cui interessi sono enti esponenziali la Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni che si sono costituiti parte civile.
Gli interessi giuridicamente tutelati di cui tali enti locali si fanno portatori sono stati certamente vulnerati dall'operare della cosca. Essa, invero, ha inquinato il mercato del lavoro, condizionato l'iniziativa economica, infiltrato imprese e appalti, finanche intervenendo nella ricostruzione post-sisma del 2012. Ha costruito un ordinamento parallelo e concorrenziale

rispetto alle istituzioni democratiche, dimostrando una notevole forza eversiva, ledendo il circuito di rappresentanza della comunità. Da ultimo, ha arrecato un significativo danno all'immagine degli enti e delle comunità territoriali interessate, venendo sovente rappresentata come "egemone in Emilia" (al punto che l'indagine ne ha assunto la denominazione latina), "con epicentro in Reggio Emilia", e attiva nei rispettivi territori.
Tale influenza si è però presentata con geometrie variabili, dipendenti dalla maggiore o minore capacità di resistenza delle comunità e delle istituzioni territoriali alle pressioni o infiltrazioni, alla diversa vicinanza ai luoghi in cui vivevano ed operavano i vertici del sodalizio od i loro più stretti collaboratori, alle diverse attrattive economiche e prospettive di profitto presentate. Un indice significativo di questo è la localizzazione territoriale dei reati fine per cui vi è costituzione di parte civile.
La liquidazione dei danni non patrimoniali, e, particolarmente, d'immagine, pur svolgendosi in via equitativa, di tali fattori deve tener conto. In conseguenza di ciò:

- per la parte civile Regione Emilia Romagna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 600.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Reggio Emilia, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenuto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Modena, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 200.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Parma, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 300.000,00.

Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Città Metropolitana di Bologna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Comune di Reggio Emilia, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Montecchio, Bibbiano e Gualtieri, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenuto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di euro 300.000,00 ciascuno.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ognuna delle parte civile;

- per la parte civile Comune di Brescello, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenuto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Comune di Reggiolo, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 300.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Parma e Viadana, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 200.000,00 ciascuno.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ogni parte civile;

- per la parte civile Comune di Sala Baganza, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 250.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Mirandola, San Felice sul Panaro e per l'Unione Comuni Modenesi area Nord, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00 ciascuno. Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ogni parte civile.

Gli imputati sono tenuti in solido al pagamento delle somme sopra indicate ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Devono invece rigettarsi le istanze risarcitorie relativamente ai singoli reati fine, in assenza della prova di uno specifico ulteriore pregiudizio da essi arrecato agli interessi statutari delle parti civili sopra indicate, ribadendosi quanto esposto sopra.

7. Interesse Uomo – fondazione antiusura è costituita con riguardo ai capi d'imputazione relativa ad episodi di usura. Gode di legittimazione *ex lege*, ed ha per interesse statutario, giuridicamente rilevante, quello di contrastare il fenomeno dell'usura e fornire assistenza alle sue vittime.
Inoltre: sensibilizzare il pubblico sul tema, favorire l'educazione al corretto impiego del danaro, coltivare iniziative di contrasto all'usura. I reati di usura commessi dagli imputati nei cui confronti è costituita parte civile si pongono in frontale antagonismo con tali interessi statutari, ledendo il correlativo diritto della personalità dell'ente al conseguimento dello scopo sociale.
Deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria nei confronti degli imputati per i quali è ravvisata la penale responsabilità per i fatti di usura loro ascritti: Belfiore Carmine (capo 106

usura Gangi Giovanni), Blasco Gaetano (capo 33), Cagossi Luigi (capo 72), Costi Omar (72), Floro Vito Gianni (106 usura Gangi Giovanni) Lomonaco Francesco (capo 20), Sergio Eugenio (capo 33), Sestito Salvatore (capo 24), Silipo Floriana (capo 73 bis), Valerio Antonio (capo 21, 33, 35). Il preciso ammontare del danno deve essere liquidato in separato giudizio civile. Pur essendo stata chiesta una provvisionale immediatamente esecutiva, non è possibile in questa sede procedere alla sua liquidazione per la mancanza di elementi sufficienti.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge.

8. Infine, si devono esaminare le richieste risarcitorie avanzate nei confronti di Gianluigi Sarcone per il capo 201) dall'Ordine dei Giornalisti e dall'Associazione La Stampa dell'Emilia Romagna. Entrambe le parti civili hanno come finalità statutaria quella di tutelare la dignità ed incolumità dei giornalisti in quanto coessenziali ad un'informazione libera e democratica.
Il capo 201) ha ad oggetto un episodio di minaccia aggravata nei confronti del giornalista Gabriele Franzini, dell'emittente televisiva Telereggio. "reo", secondo l'imputato, di aver riser.ato eccessive attenzioni alla "comunità calabrese", e dunque di esporre la consorteria alla conoscenza dell'opinione pubblica (cfr. cap. X e XIII)
Tali condotte, avente finalità intimidatorie, ledono gli interessi statutari sopra menzionati, rivelandosi incompatibili con la libertà d'informazione, assunta ad oggetto di particolare tutela anche a livello costituzionale. Ancor più grave si rivela il fatto per la circostanza che è stato posto in essere al fine di mantenere celata agli occhi del grande pubblico l'esistenza e l'azione della cosca, in modo da non destare allarme e poter proseguire nell'ordinaria gestione degli affari in corso.
Il concreto pregiudizio non patrimoniale arrecato alle parti civili costituite, in termini di ostacolo al perseguimento delle funzioni loro proprie (per l'Ordine dei giornalisti, assegnate dalla Legge), può liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 25.000,00 per ciascuna parte civile.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 4.200,00, iva e cpa come per legge.

Devono infine essere rigettate le domande risarcitorie avanzate da:
- Consorzio Ri-Commerciamo, Ministero dell'Ambiente e Legambiente relativamente al capo 91, per mancanza dell'elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria;
- Falbo Francesco relativamente al capo 84, per mancanza del fatto illecito, essendosi l'accertamento concluso con una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto;
- Sabrina Pignedoli relativamente al capo 1, in difetto di prova del danno lamentato a causa della pretesa condotta di MUTO Antonio;

- Interesse Uomo – Fondazione Antiusura limitatamente a quelle proposte contro Amato Alfredo (capi 50 e 63), Baachoui Karima (51), Blasco Gaetano (33-), Brugnano Luigi (50), Cagossi Luigi (73 bis), Formentini Francesco (50), Lomonaco Francesco (22), Mancuso

Vincenzo (56), Sergio Eugenio (48-51), Valerio Antonio (48-50-51), per mancanza del fatto illecito essendosi l'accertamento concluso con una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto

Devono infine essere dichiarate inammissibili le domande presentate da Agenzia delle Entrate e da Associazione Antimafia e Antiraket la Verità vive onlus, già associazione Antimafia e antiraket Paolo Borsellino stante la assoluta genericità della domande formulate nei confronti, fermo restando, nel merito, la mancanza di prova del danno patito.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ABRUZZESE Palmina** dal reato ascritto al capo 70 ter per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ACHILLI Simona** dal reato ascritto al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ADAMO Rosario** dal reato ascritto al capo 89 quinquies perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AIELLO Giuseppe** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché ai fatti commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ALLELUIA Lauro** responsabile del reato di estorsione aggravata di cui al capo 90) in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bi c.p. nel medesimo capo di imputazione e per l'effetto lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 3.500 di multa

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai Pubblici Uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Visti gli art. 530 - 531 c.p.p.
Assolve **ALLELUIA Lauro** dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato, quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione
Assolve l'imputato dal reato ascritto al capo 94 per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **ALLELUIA Lauro** per il reato di cui al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visti gli artt. 533-535 c.p.p
Dichiara **ALOI Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMATO Alfredo** responsabile dei reati ascritti ai capi 1), 11), 64), ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1), lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMATO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 1, 50, 63, 62 quest'ultimo riqualificato come violenza privata aggravata, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1) lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 1 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMEGLIO Rosaria** responsabile del reato ascrittole al capo 122 bis e la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ARCURI Rosario** responsabile del reato ascrittogli al capo 43, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ARENA Carmine** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1), 45) e 188), ritenute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1) lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BAACHAOUI Karima** responsabile dei reati ascrittile ai capi 1 48, 51, 52, 53, 54, 160, 161 e la condanna alla pena di anni 21 e mesi 4 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BAACHAOUI KARIMA** dei delitti di usura contestati ai capi 48 e 51 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.
Dichiara **BAACHAOUI Moncef** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 160, 161, ritenuta la ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1), lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BARNAT Ewa Boguslawa** responsabile dei reati ascrittile ai capi 88 ter e 89 nonies, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 88 ter, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BARNAT Ewa Boguslawa** dal reato ascrittole al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Carmine** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 24, 25, 90, assorbito il delitto di cui all'art 603 bis c.p nel più grave delitto di estorsione aggravata, 92, 106, limitatamente all'usura in danno di Gangi Giovanni, 107, 115, 116, 120 e lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 8 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima: interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visti gli artt. 530 c.p.p.
Assolve **BELFIORE Carmine** dal reato di cui al capo106 limitatamente all'usura in danno di Bonacini Francesco perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Francesco** responsabile del reato ascrittogli al capo 115, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli al capo 87, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Alessandra** dal reato ascrittole al capo 93 bis perché il fatto non costituisce reato e dal reato ascrittole al capo 93 septies perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIANCHINI Alessandro** responsabile dei reati ai lui ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p, 93 ter, 189,esclusa in tutti i casi l'aggravante ex art 416bis.1 cp e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 93 ter lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Alessandro** dal reato contestatogli al capo 93 quinquies perché il fatto non sussiste; dal reato contestatogli al capo 90, limitatamente al delitto di estorsione aggravata, dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato, quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione;
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di BIANCHINI Alessandro in relazione al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Nicola** dai reato ascritti ai capi 93 bis e 93 quater perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo 93 sexies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIANCHINI Augusto** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 4 con cessazione del contributo causale a tutto il 2012, 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 189, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 cp per tutti i reati, ad eccezione del capo 92, e con generiche attenuanti, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 4, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Augusto** dai reati di cui ai capi 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies perché il fatto non sussiste; dal reato ascritto al capo 90 limitatamente al delitto di estorsione aggravata, dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione;
Visto l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi procedere nei confronti di BIANCHINI Augusto in relazione al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIGHIGNOLI Andrea** responsabile del reato contestatogli al capo 119 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Michele** responsabile dei reati ascritto ai capi 53, 87, 88 bis, 88 ter, 89, 89 novies, 90, limitatamente al reato di estorsione aggravata in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bis c.p., 92, 94, 139, 143 bis, - , 143 ter, esclusa per tale reato l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., 143 sexies, 159, 162, ritenuta l'ipotesi lieve ed esclusa l'aggravante, 191, 198, in esso assorbito il reato contestato al capo 199, 200, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 90, lo condanna alla pena di anni 20 e mesi 7 di reclusione e euro 14.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena;
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Michele** dai reati contestati ai capi 83 per non avere commesso il fatto; 84 perché il fatto non sussiste; dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione; 138 perché il fatto non sussiste; 143 quater perché il fatto non costituisce reato; 143 quinquies perché il fatto non sussiste,
Vito l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi procedere nei confronti di **BOLOGNINO Michele** in relazione al reato di cui al capo 93 perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Catianna** responsabile del reato ascritto al capo 143 bis e con generiche attenuanti, la condanna alla pena di anni due di reclusione.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Catianna** dal reato ascritto al capo 143 quater perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Domenico cl. 46** dal reato ascrittogli al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
DICHIARA **BOLOGNINO Domenico cl. 90** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 138, 143 ter, esclusa per tale reato l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., 191 e 198 e, ritenuta la

continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 138, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Domenico cl. 90** dal reato ascritto al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter, 89 novies, 143 sexies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Francesco** dai reati ascrittigli ai capi 143 quater perché il fatto non costituisce reato e 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Sergio** responsabile dei reati ascritti ai capi 94 e 159 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 159 lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BLASCO Gaetano** responsabile dei reati ascritti ai capi 13, 14, 15, 16, 33, 48, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 51, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 52, 53, 54, 55, 58, 58 bis , 59, 133, 134, 160, 161 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 55 lo condanna alla pena di anni 21 di reclusione ed euro 26.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BLASCO Gaetano** dal reato di usura ascritto ai capi 48, 50 e 51 perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo 44 bis perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **BRAGA Bruna** responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 189, esclusa per tutti tali reati ad eccezione dell'art 92, la contestata aggravante ex 416bis.1 cp e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 93 ter, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione.
Dichiara Braga Bruna interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Visto l'art. 530 c p.p.
Assolve **BRAGA Bruna** dai reati ascritti ai capi 4 bis perché il fatto non costituisce reato, 90, per quanto concerne la contestata estorsione, per non avere commesso il fatto; 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione; 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies perché il fatto non sussiste;
Visto l'art. 531 c.p.p
dichiara non doversi procedere nei confronti di BRAGA Bruna in relazione al delitto capo 93 per estinzione del reato per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRAMANTE Antonietta** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter e 89 nonies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter la condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara **BRAMANTE Antonietta** interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **BRAMANTE Antonietta** in relazione ai reati contestati ai capi 89 bis e 89 octies perché estinti per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRESCIA Pasquale** responsabile del reato ascrittogli al capo 122 bis e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione.
Dichiara **BRESCIA Pasquale** interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRUGNANO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 89 quater e 89 duodecies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 89 duodecies lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione.
Dichiara **BRUGNANO Giuseppe** interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRUGNANO Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata, e lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve **BRUGNANO Luigi** dal reato contestato al capo 50, limitatamente al reato di usura ivi contestato, perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BUSIA Marco** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dell'associazione cutrese e emiliana nonché ai proventi derivanti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, 140 septies, 156, riqualificato in furto pluriaggravato (61.n. 7, 61 n.11, e 625 n. 5 cp), 157 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96, lo condanna alla pena di anni di anni 10 e mesi 1 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BUTTIGLIERI Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 94 bis e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CAGOSSI Luigi** responsabile del reato contestato al capo 72, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **CAGOSSI Luigi** dal reato di cui al capo 73 e 73 bis per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CANNIZZO Mario** responsabile dei reati ascritti ai capi 70 e 70 sexies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 70, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CAVEDO Maurizio** responsabile dei reati ascritti ai capi 122, 151 e 152 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 122, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CODAMO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 156, riqualificato il fatto nel delitto di furto pluriaggravato (art. 625 n. 5, 61 n. 7 e n. 11 c.p.) e 157, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 156 lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **COLACINO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 129 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **COSTI Omar** responsabile dei reati ascritti ai capi 70, 72, 97, 98, 99 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 70 lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 9 di reclusione ed euro 15.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 cpp
Assolve **COSTI Omar** dal reato ascritto al capo 73 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CRIVARO Antonio** responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **CROCI Debora** responsabile dei reati ascritti ai capi 107 e 116 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 116 la condanna alla pena di anni di anni 4 reclusione .
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CURCIO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 96 e 104, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art,. 416 bis. 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 7 reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CURCIO Maria** responsabile dei reati ascritti ai capi 104, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art,. 416 bis 1 c.p., 109 ter, 111, 111 quater e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 104 la condanna alla pena di anni di anni 5 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **DEBDI Giuliano** responsabile dei reati ascritti ai capi 71 e 74, esclusa per entrambi i reati l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., esclusa la contestata recidiva, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 71 lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **DI VIA Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 31 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **EL FATACKI Abdellatif** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FALSETTI Rosario** responsabile del reato ascritto al capo 95 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 7.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FERRARI Aldo Pietro** responsabile del reato di violenza privata, così riqualificato il fatto contestato al capo 62, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p., ritenuta la recidiva reiterata lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FERRI BERNARDINI Gabriele** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FLORIO Francesco** dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 95 e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 8.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Gianni** responsabile dei reati ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, in esso assorbito il reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 106 limitatamente all'usura nei confronti di Gangi Giovanni, 107, 113, 120, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 106 lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FLORO VITO Gianni** dal reato di cui al capo 106, limitatamente al reato di usura commesso nei confronti di Bonacini Francesco perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Giuseppina** responsabile del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FORMENTINI Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 50. limitatamente al reato di estorsione aggravata, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FORMETINI Francesco** dal reato ascritto al capo 50, limitatamente al reato di usura ivi contestato perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FRONTERA Alfonso** responsabile del reato ascritto al capo 52, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **GALLO Alfonso** dal reato ascritto al capo 143 sexies per non avere commesso il fatto

Visto l'art 530 c.p.p.
Assolve **GENTILE Domenico** dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GERACE Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 83 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art 530 c.p.p.
Assolve **GERACE Salvatore** dal reato ascritto al capo 84 perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GIBERTINI Gino** responsabile del reato ascritto al capo 65 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.

Dichiara **GIGLIO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 111 e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GIGLIO Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 111bis e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **GIGLIO TANIA** responsabile del reato ascritto al capo 212 bis e la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **GIORGIONE Antonio** dal reato ascritto al capo 143 sexies perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533- 535 c p.p.
Dichiara **GRIMALDI Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 89quinquies e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **IAQUINTA Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 1 140quinquies 140 sexies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 1 lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima,
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli art* 533- 535 c.p.p.
Dichiara **IAQUINTA Vincenzo** responsabile del reato ascritto al capo 140quinquies, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **LAERA Stefano** responsabile del reato ascritto al capo 162, qualificato come fatto lieve, escluse l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LE ROSE Salvatore** responsabile dei reati ascritti ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, ritenuta la continuazione

sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p
Dichiara **LOMONACO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 1, 20 e 31e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1, lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapaci di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **LOMONACO Francesco** dal reato contestato al capo 22 perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **LONETTI Sergio** dai reati ascritti ai capi 109, 109bis, 111quater perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LOPRETE Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 94 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LUPEZZA Alessandro** responsabile dei reati ascritti ai capi 153 e 154 e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 153 lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MACRI' Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 88bis e 89, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 88 bis lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione e euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **MACRI' Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 122 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, .
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANCUSO Vincenzo** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dall'associazione cutrese nonché ai proventi dei reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, nonché del reato di cui al capo 121 e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena. incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MANCUSO Vincenzo** dal reato ascritto al capo 56 per non avere commesso il fatto

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANFREDA Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 78 e lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 9.500 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANZONI Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 107 117 e 117bis, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 117, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena. incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MARTINO Paolo** dal reato ascritto al capo 70ter per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MARTINO Rosario** dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MATACERA Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 143, con cessazione del contributo causale alla primavera del 2012 , nonché del reati ascritti ai capi 143/2, 145 e, con generiche attenuanti, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 143, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MENDICINO Alfonso** responsabile del reato ascritto al capo 32 e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **MEZIATI Abderrahim** per il reato di cui al capo 89opries per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MILAZZO Bruno** responsabile dei reati ascritti ai capi 190 e 197, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 197, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MOLINARI Antonio** dai reati ascritti ai capi 88bis e 89 perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MURATORI Massimo** responsabile dei reati ascritti ai capi 156, riqualificato il fatto come furto pluriaggravato (61 n. 7 61 n. 11, 625 n. 5 c.p.) e del reato ascritto al capo 157, esclusa per entrami i reati l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la recidiva reiterata e specifica e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 156 così come riqualificato, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **MUTO Antonio cl. 71** responsabile del reati ascritti ai capi 94 e 95, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 95, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MUTO Antonio cl. 78** responsabile del reato ascrittogli al capo 43 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MUTO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 190 e 195, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 190, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MUTO Salvatore** dal reato ascritto al capo 126 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **NICASTRO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 162, qualificato come fatto lieve, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **OLIVERIO Salvatore** in ordine al reato di cui al capo 89quinquies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **OLIVO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 115 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli art. 530 e 531 c.p.p.
Assolve **PASSIATORE Francesco Pio** dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perche estinta per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **PELAGGI Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché dei proventi illeciti derivanti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p p.
Dichiara **PETRONE Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **PICHIERRI Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli al capo 87 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **PIERON Anna**, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 per intervenuta prescrizione

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **POGGIOLI Simone** dal reato ascritto al capo 143sexies perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **RILLO Pasquale** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese nonché dei proventi illeciti provenienti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, 100, 104, 156 – riqualificato il fatto nel reato di furto pluriaggravato (art. 61 n. 7, 61 n. 11, 625 n. 5) - , 157 , ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 12 e mesi 8 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno,

interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ROCCA Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 94 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **RUGGIERO Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 122 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **SALSI Mirco** responsabile del reato ascritto al capo 66 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **SALVATI Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 89 quinquies e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SARCONE Gianluigi** responsabile del reato contestato al capo 201 e lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SARCONE Gianluigi** dal reato di cui al capo 83 per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo 84 perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCHETTINI Giovanna** responsabile dei reati contestati ai capi 88 ter. 89 nonies e 212 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter la condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **SCHETTINI Giovanna** in ordine ai reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCHIRONE Graziano** responsabile dei reati ascritti ai capi 139 e 140octies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 139, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SCHIRONE Graziano** dal reato contestato al capo 179 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **SCIDA Domenico** responsabile del reato contestatogli al capo 119 e lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **SCIDA Francesco** responsabile del reato contestatogli al capo 108 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCORDO Giuseppe** responsabile dei reati contestati ai capi 107 e 113 e, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 113, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **SCOZZAFAVA Antonio** per il reato di cui al capo 93 per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SERGIO Eugenio** responsabile dei reati ascritti ai capi 33 e 48, per quest'ultimo limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 48 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SERGIO Eugenio** dai reati contestati ai capi 44 bis, 48, limitatamente al reato di usura ivi contestato, 51, limitatamente al reato di usura ivi contestato, perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 52, limitatamente al reato di estorsione aggravata, per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SERIO Luigi** responsabile del reato di cui al capo 109 bis e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SERIO Luigi** dal reato contestato al capo 83 per non avere commesso il fatto e dal reato contestato al capo 84 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SESTITO Salvatore** responsabile dei reati ascritti ai capi 24, 25, 95 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 95, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Floriana** responsabile dei reati ascritti ai capi 70 bis, 70 quater, 70 quinquies, 73 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 73 bis la condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SILIPO Floriana** dai reati contestati ai capi 140 bis e 140 ter perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Luigi** responsabile dei reati ascritti ai capi 59, 70, 140 quater e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 59 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 32 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **TANG Jianyao** dai reati ascritti ai capi 44 e 44 bis perché il fatto non sussiste
Dispone il dissequestro della somma in vincolo e la sua restituzione all'avente diritto

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **TEDESCO Rocco** responsabile del reato ascritto al capo 46 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **TOSTONI Michele** responsabile del reato ascritto al capo 59, riconosciute generiche attenuanti, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **TRIPOLI Rosa** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **URSINI Mario** responsabile dei reati contestati ai capi 87 e 94 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 94 bis lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art 530 c.p.p.
Assolve **VACCARI Olmes** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIO Antonio** responsabile dei reati contestati ai capi 12 bis, 21, 29, 30, 33, 35, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 48, limitatamente al reato di estorsione ivi contestato, 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestata, 52, 53, 54, 55, 58, 58 bis, 160, 161 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 54, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416 bis 1 comma 3 c.p., riconosciute generiche attenuanti, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.450 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto

dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VALRIO Antonio** dai reati ascritti ai capi 35 - limitatamente al reato di usura ivi contestato -, 44 bis, 48 - limitatamente al reato di usura ivi contestato -, 50 - limitatamente al reato di usura ivi contestato - perché il fatto non sussiste e dal reato contestato al capo 51 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt., 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIO Gaetano** responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIOTI Gabriele** responsabile dei reati ascritti ai capi 1 11 e 183, esclusa per tale capo l'aggravante di cui all art 416bis.1 cp,m ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 1 lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VECCHI Daniela** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VECCHI Silvano** responsabile del reato ascritto al capo 193 bis e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni 5

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VECCHIATTINI Mario Stefano** in relazione al capo 89octies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Antonio cl. 85** responsabile dei reati ascritti ai capi 89 ter, 89 terdecies, 211 e 212 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 211 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533, 535 c p.p.

Dichiara **VERTINELLI Antonio** cl. **90** responsabile del reato ascritto al capo 212 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** responsabile dei reati ascritti ai capi 85, 88, 88 bis, 88 ter, 89 ter, 89 quater, 89 septies, 89 nonies, 89 duodecies, 89 terdecies, 94, 107, 111 ter, 111 quater, 209, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 bis, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** per i reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter e 89 novies e 212 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione ed euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** dal reato contestato al capo 89 undecies perché il fatto non costituisce reato
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** per i reati di cui ai capi 89 sexies e 89 octies e decies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Palmo** responsabile dei reati ascritti ai capi 85, 88, 88 bis, 88 ter, 89 ter, 89 quater, 89 quinquies, 89 septies, 89 novies, 89 undecies, 89 duodecies, 94, 107, 209, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 bis, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Palmo** per i reati contestati ai capi 89 bis, 89 sexies e 89 octies, 89 decies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VETERE Pierino** responsabile dei reati ascritti ai capi 122, con esclusione del reimpiego dei proventi illeciti derivanti dall'associazione emiliana di cui al capo 1, 125, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato constatato al capo 122 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **VILLIRILLO Giuseppe**, esclusa la contestata recidiva, responsabile del reato ascritto al capo 78 e lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 9.500 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **VITI Francesco** responsabile del reato ascrittogli al capo 43 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VISCOME Luigi** dal reato ascritto al capo 117 perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VRABIE Carmen** responsabile del reato ascritto al capo 143bis e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VRABIE Mihai** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VULCANO Mario** responsabile dei reati ascritti ai capi 83, 96, limitatamente al reimpiego dei proventi illeciti derivanti dall'associazione cutrese di cui al capo 1 e dei proventi illeciti derivanti dai reati contestati al capo 98 commessi da altri imputati, 97, 98, 99, 107, 117, 117 bis, 118 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **ZANGARI Valter** responsabile dei reati ascritti ai capi 107, 110, 110 bis, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 110 bis e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione
Dichiara l'imputato incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ZHANG Jangyong** dai reati ascritti ai capi 44 e 44 bis perché il fatto non sussiste.
Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro

***

Visto l'art. 12 bis D.Lvo 74/2000

ORDINA

nei confronti di BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 92 per il valore di euro 15.525,10

nei confronti di BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale e VULCANO Mario, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui ai capi 97 e 98 per il valore di euro 1.500.721,35

nei confronti di BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, VULCANO Matio, VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI Palmo, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, e ZANGARI Valter, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 107 per il valore di euro 4.517.628,03

nei confronti di MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 120 per il valore di euro 256.067
nei confronti di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima , BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio, in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 160 per il valore di euro 95.521

nei confronti di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 161 per il valore di euro 113.039,85
Manda per l'esecuzione alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna

***

Visti gli artt. 240, 240 bis, 416 bis comma 7, 648 quater c.p.

ORDINA

La confisca dei seguenti beni:
1) **società di capitale denominata "B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale"** - P.I. 02447260353 - costituita in data 14/09/2010 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

2) **società di capitale denominata "Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale"** - P.I. 02473440358 - costituita in data 02/03/2011 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

3) **società di capitale denominata "SECAV S.r.l. Unipersonale"** - C.F. 02917260792 - costituita in data 03/01/2008 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente

l'attività di "*costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc.*" - società ancora oggi attiva, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

4) **il 50% della società di capitale denominata "LA PILOTTA S.r.l."** - C.F. 02212840348 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Reggiolo (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività "*immobiliare di ogni genere*" - con tutti **gli elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

5) **società di capitale denominata "Il Cenacolo S.r.l."** - C.F. 02536310358 - costituita in data 04/06/2012 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti **gli elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

6) **società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l."** - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso **il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1**, ed **il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

7) **società di capitale denominata "RE.COM. S.r.l."** - C.F. 02338020353 - costituita in data 11/06/2008 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di "*commercio di prodotti di edilizia e simili*" - con tutti **gli elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), **le quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

8) **società di capitale denominata "I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l."** - P.I. 02302390352 - costituita in data 23/11/2007 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di "*metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia*" - con tutti **gli elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), **le quote**

societarie, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

9) **società di capitale denominata "T.R.S. S.r.l."** - P.I. 02686410347 - costituita in data 24/09/2013 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

10) **società di capitale denominata "New Dimension S.r.L."** - P.I. 02699600793 - costituita in data 15/02/2005 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di "*locazione immobiliare di beni propri*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. **il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

11) **società di capitale denominata "TRASMOTER S.r.l."** - P.I. 02322500204 - costituita in data 23/12/2010 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della **società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

12) **società di capitale denominata "TF S.r.l."** - P.I. 03257650790 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di "*vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

13) **società di capitale denominata "MAGNOLIA S.r.l."** - P.I. 01540870498 - costituita in data 10/08/2006 - con sede in Modena, via Strada Villanova n. 915/2, ed esercente l'attività di "*acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

14) **società di capitale denominata "Antichi Sapori S.r.l."** - P.I. 02110790355 - costituita in data 06/05/2004 - con sede in Reggio nell'Emilia, via I. Newton n. 9/A, ed esercente l'attività di "*somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compresa **l'autovettura Daimler Chrysler tg. DM306BL**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

15) **appartamento e garage**, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429);

16) **la società di capitale denominata "BA.CI.RO. RISTO S.r.l."** - C.F. 03184060790 - costituita in data 01/07/2011 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di "*ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus*" – con - nella misura sopra indicata - tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie nella misura del 49%**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

17) **società di capitale denominata "CT Vrabie S.r.l."** - C.F. 02654050349 - costituita in data 11/06/2012 - con sede in Parma, via Enrico Sartori n. 6/A, ed esercente l'attività di "*autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

18) **società di capitale denominata "Immobiliare B.D. S.r.l."** - C.F. 02385830357 - costituita in data 26/06/2009 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci n. 9, ed esercente l'attività di "*compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi **i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg. CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

19) **società di capitale denominata "Opera S.r.l."** - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "*edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., **compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gesoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

20) **società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l."** - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*edilizia privata e pubblica e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli **autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420**, **autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC35820005525277**, **autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC35631054687S8**, **autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC35820054S1222**, **autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665**, **rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA9SSRT36GA1A02784**, **rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361**, **autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809**, **autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550**; le seguenti **posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799**, **all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715**; ai seguenti immobili: **abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) v.ia Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3**; e **rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

21) **società di capitale denominata "Top Service S.r.l."** - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "*costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600**, **Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT218SL telaio n. ZFA16900000332870**, **Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

22) **terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294** ed **immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 499, sub 1), 2), 3), 4)**;

23) **immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini**;

24) **veicoli e rapporti bancari e polizze di BOLOGNINO Michele**.
- **autovettura BMW Serie 1 118D tg. DB131TH**, avente telaio n. WBAUG31090PU68892, immatricolata il 28.09.2006, acquistata nuova da BOLOGNINO Michele;
- **autovettura Fiat Punto Evo 1.2 tg. DZ592GV**, avente telaio n. ZFA19900001602783, immatricolata il 31.12.2009, intestata formalmente l'08.04.2013 a VRABIE Carmen,
- **autovettura Volkswagen Golf 2.0 16v tg. DM018DP**, avente telaio n. WVWZZZ1KZ7W119188, immatricolata il 08.04.2008, intestata formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- **motoveicolo Harley Davidson VRSCR 1.1 tg. CC05758**, avente telaio n. 5HD1HCZ436K803247, immatricolato il 15.07.2005, intestato formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- **autovettura Volkswagen Polo 1.6 TDI tg. EW489NX**, avente telaio n. WVWZZZ6RZAY190640, immatricolata il 05.11.2014, intestata formalmente a BOLOGNINO Catianna;
- polizza n. 501283008050000, stipulata in data 18.05.2006 da BOLOGNINO Michele nel ramo Vita della durata di 26 anni, con la Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., premio lordo annuo: € 800,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Michele, anche se cointestati, presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari e/o assicurativi (es. fondi pensione) intrattenuti da BOLOGNINO Michele presso la Arca Società di Gestione del Risparmio, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VRABIE Carmen presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;

25) **società di capitale denominata "GLOBAL GROUP S.r.l."** - P.I. 02287990357 - costituita in data 18/06/2009 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **rimorchio Carcotrailers Antares1 tg. AB35440**, **rimorchio CTC SRT36L tg. VE027141**, **autocarro Fiat Viberti tg. BZ802LC**, **autoveicolo Iveco Magirus tg.**

AE296TA, **trattore Volvo FH12 tg. AH120EC**, **trattore stradale/motrice Scania R144 tg. CA153ZS**, **rimorchio Menci & C. SL990P tg. AB80869**, **trattore stradale/matrice Iveco Magirus tg. BR986LH**, **rimorchio Industrie Minerva Euro200G tg. BO039857**, **trattore stradale/Motrice Unic tg. BL569MC**; **trattore stradale/Motrice Iveco Magirus tg. CV424XV**, **autovettura Mercedes ML tg. DE448AP**; e le posizioni contrattuali relative al **rimorchio Industrie Minerva tg. AD48065**), **le quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

26) **società di capitale denominata "EDIL Progress S.r.l."** - P.I. 02623620792 - costituita in data 20/01/2004 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi **i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261**; ed i veicoli **autocarro Unic C3550128 tg. AH995DZ**, **autocarro Astra V HD7 tg. AH376EB**, **autocarro Iveco Flat 35 tg. RE685416**, **autocarro Iveco Fiat 35 tg. MN470018**), **le quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

27) **il 99% della società di capitale denominata "S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l."** - P.I. 02495030351 - costituita in data 01/08/2011 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di inerti*" - con tutti **gli elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso **il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi**; ed i veicoli **motociclo Yamaha YZF tg. BK10822**, **autocarro Fiat Auto tg. DB963TB**), **il 99% delle quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

28) **immobili e terreni, risultivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1)**;

29) **autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP**.

30) **la società di capitale denominata "LAGO BLU S.r.l." p.I. 02206650794**, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), **il 100% delle quote societarie (GIGLIO Francesco)**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**; nonché gli immobili sotto indicati risultati di proprietà della società:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T – 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE,90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FAILLO,SNC Piano T-1	59	1186	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig.,	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	1137	--	Semi arbor.	2	13 a, 80 ca

31) IMMOBILI INTESTATI A FLORO VITO Gianni:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	5	A/2	U	4,5 vani
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	13	C/6	U	15 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	518	---	Area urbana	---	95 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	519	---	Area urbana	---	90 mq

32) IMMOBILI INTESTATI A BELFIORE Carmine:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	6	C/6	6	26 mq
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	17	A/2	3	5,5 vani

33) QUOTE SOCIETARIE

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
IMMOBILIARE TRE SRL	02231450350	100% FLORO VITO Gianni
FLORO COSTRUZIONI SAS	02165100351	90% FLORO VITO Gianni 10% OLIVO Gennaro
GIGLIO SRL	02249030798	50% GIGLIO G.

		50% RECOM SRL
TRASMOTER SRL	02322500204	100% ZANGARI V.

34) IMMOBILI INTESTATI AD AIELLO Giuseppe:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano T	22	2079	5	C/6	3	22 mq
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano 1-2	22	2079	3	A/2	2	5,5 vani

35) IMMOBILI INTESTATI ALLA **K1 S.R.L.** :

Catasto	**Titolarità**	**Ubicazione**	**F.**	**P.lla**	**Sub**	**Class.**	**Classe**	**Cons.za**
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO,	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani

		Piano 2-3						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE,	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq

		Piano T						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq

		AURELIA, Piano T						
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani

F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

36) IMMOBILI INTESTATI ALLA AURORA BUILDING S.R.L.:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Consza
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	54	cat. C/6	4		16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4		15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4		15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4		15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4		18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4		18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2		4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2		4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2		3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2		3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1.5 vani

37) IMMOBILI INTESTATI ALLA GEA IMMOBILIARE S.R.L.:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 are 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca

T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 are 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 are 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

38) IMMOBILI INTESTATI ALLA MEDEA IMMOBILIARE S.R.L.:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32

								ca

40) QUOTE SOCIETARIE

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO GIUSEPPE & C.	03664760232	100% AIELLO Giuseppe
NUOVA EUROCOSTRUZIONI Snc di AIELLO GIUSEPPE	03101190233	50% AIELLO GIUSEPPE 50% LEROSE SALVATORE
INNOVAZIONI SRL	04039410230	50%AIELLO Antonio 50% LEROSE Salvatore
MAGNOLIA Srl	01540870498	100% FERRI BERNARDINI Gabriele
K1 SRL	02275560353	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
AURORA BUILDING SRL	02223320355	50% K1 SRL
GEA IMMOBILIARE SRL	02444880344	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
MEDEA IMMOBILIARE SRL	02509820342	50% CURCIO M. 50% PALLONE G.
LA PILOTTA COSTRUZIONI SRL	02212840348	100% VACCARI Olmes

41) <u>la società di capitale denominata BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 01969320363</u>, con tutti gli <u>elementi presenti nel patrimonio aziendale</u> (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); **<u>le quote societarie possedute da BIANCHINI Alessandra (40%) e BIANCHINI Nicola (40%), nonché i beni immobili ed mobili sotto indicati</u>**:

BENI IMMOBILI
beni immobili riconducibili alla BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 01969320363):
Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI –
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA":

1	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano T	24	208	13	cat. C/7	U	18 mq	Euro:44,6
2	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano 2	24	208	22	cat. A/3	2	5 vani	Euro:309,8
3	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, Piano S1	33	377	11	cat. C/6	2	10 mq	Euro:49,5
4	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, 58 Piano 3	33	377	4	cat. A/3	3	7 vani	Euro:506,

Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI –
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE"

1	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	482		SEMIN ARBOR	1	30 are 45 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,66
2	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	483		SEMIN ARBOR	1	30 are 42 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,64
3	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	488		SEMIN ARBOR	1	29 are 5 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,75
4	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	485		SEMIN ARBOR	1	29 are 2 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,73
5	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	153		SEMINATIVO	1	9 are 70 ca	R.D.Euro (*) R.A Eur
6	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	202		SEMINATIVO	1	7 are 20 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur

Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L."

1	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	276		SEMINATIVO	2	31 are 98 ca	R D.Euro (*) R.A. 33,03
2	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE	35	280		SEMINATIVO	2	31 are 73 ca	R.D.Euro (*)

			SUL PANARO (MO)							R.A. 32,77
3	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	282		SEMINATIVO	2	37 are 46 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,69
4	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	285		SEMINATIVO	2	1 are 8 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
5	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	286		SEMINATIVO	2	5 are 48 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
6	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	288		SEMINATIVO	2	8 are 61 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
7	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	290		SEMINATIVO	2	9 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
8	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	292		SEMINATIVO	2	1 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
9	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	293		SEMINATIVO	2	3 are 87 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
10	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	279		SEMINATIVO	2	40 are 78 ca	R.D.Euro (*) R.A.

										42,12
11	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	283		SEMINATIVO	2	32 are 76 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,84
12	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	277		SEMINATIVO	2	35 are 94 ca	R.D.Euro (*) R.A. 37,12
13	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	281		SEMINATIVO	2	37 are 47 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,70
14	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	278		SEMINATIVO	2	39 are 50 ca	R.D.Euro (*) R.A. 40,80

BENI MOBILI

§ BLANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 01969320363):

1	Motoveicolo Moto Guzzi Scrmm Nf Falcone N	CX43595 NF52FU	1/1/1979	18/5/2007	1.000,00
2	Autoveicolo OM Tigrotto	FE100367 504035	29/5/1967	23/6/2003	833,33
3	Autocarro Iveco A1LD0030	DK268PA ZCFA1LD0002304472	26/11/2007	19/12/2007	45.000,00

4	Semirimorchio Cisterna Ardor Srl Svm	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29/1/1997	3/9/2008	31.000,00
5	Trattore Stradale/Motrice Iveco Magirus A720T E4 (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR281DJ WJMS3TUS40C208856	21/7/2008	29/9/2008	108.000,00
6	Autocarro Iveco Ardreoli I 4T (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR262DJ WJMJ4CTS40C208729	21/7/2008	26/8/2008	132.000,00
7	Semirimorchio Menci SA700R (leasing. sc. locazione 30/11/2014)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
8	Semirimorchio Menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90854 ZHZSA700R80007334	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
9	Semirimorchio menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
10	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DM236WG ZFA17800002514023	27/3/2008	27/3/2008	12.307,09
11	Semirimorchio cisterna	CN019127 ZBAS37R2N35024686	14/7/1994	1/9/2005	28.000,00
12	Semirimorchio cisterna	BL004947 (TARGA PRECDENTE PD030408)	7/11/1991	22/6/2004	20.000,00
13	Autocarro Fiat Ducato	CH888WD ZFA23000006222279	21/5/2003	26/5/2003	16.560,00

14	Autocarro Iveco A1AA003F	DF983JC ZCFA1AA0002296248	4/4/2007	16/4/2007	30.000,00
15	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DP184TS ZFA17800007058454	8/5/2008	8/5/2008	12.307,09
16	Autocarro Mercedes Sprinter	BC200GA WDB9044121P904292	25/6/1999	20/5/2003	16.800,00
17	Autovettura BMW 120D	DG627LT WBAUG51020PW5843 3	14/2/2007	26/1/2010	15.500,00
18	Semirimorchio Bertoja S 47 S2 UE	AC72516 ZA9S47S2U15A13665	6/2/2004	8/5/2008	460,00
19	Semirimorchio Adige SRE2GP CAT.04	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27/11/200 3	27/11/200 3	34.000,00
20	Autoveicolo Iveco 150 Bucher Schorling	CP750JM ZCFA1ELF0202431583	10/9/2004	1/12/2009	516,5
21	Autocarro Fiat	CJ642SP ZFA22000086045426	2/9/2003	5/11/2007	6.000,00
22	Autocarro Iveco 35E10B0 CTG N1	BK708ZL ZCFC3570105245371	18/7/2000	3/7/2003	185,92
23	Autocarro Fiat Ducato	CZ590CG ZFA24400007759298	10/2/2006	14/2/2006	23.700,00
24	Semirimorchio cisterna	RE014949 ZCBC221R1E0040381	23/3/1988	14/1/2004	4.166,67

25	Autocarro Fiat Strada	CM142FL ZFA17800002376439	26/3/2004	5/11/2007	6.000,00
26	Autocarro Ford Transit	CX870YG WF0VXXTTFV4Y5881 7	13/10/2005	16/7/2008	12.500,00
27	Semirimorchio cisterna Piacenza V. I. RIM.S37R2N37	AA14393 ZBAS37R2N37025381	26/10/1995	21/12/2004	27.000,00
28	Fiat Kobelco E235 Triplice Articol. (macchina operatrice semovente)	TO01687 N3LA00897	19/05/2004	//	//
29	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00374 ZEF110TMNBLA05749	11/06/2007	//	//
30	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00375 ZEF107TBN7LA06154	11/06/2007	//	//
31	New Holland Kobelco E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17/02/2006	//	//
32	New Holland Kobelco E305 (macchina operatrice semovente)	MO00369 ZEF212TEN6LA04868	29/01/2007	//	//
33	Fiat Kobelco W131 (macchina operatrice semovente)	AB M979 ZEF00W13100900114	05/08/2003	//	//

34	New Holland Kobelco E245 (macchina operatrice semovente)	MO00345 ZEF110TMN5LA03860	03/04/2006	//	//
35	FIORI BETONDUMPERS BA 40 "DB 400" (macchina operatrice semovente)	AE603 0149	27/05/1994	//	//
36	Fiat Kobelco W170 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C370 ZEF00W17000470999	15/11/2002	//	//
37	HAMM AG 3518 HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D522 H1610600	10/02/2005	//	//
38	BITTELLI 100 STABILIZZATRICE ST200 (macchina operatrice semovente)	FI00518 100870012	22/02/2002	//	//
39	FIAT HITACHI FD 175	MO00155 061859	24/12/1998	//	//
40	HAMM AG 3520HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AED660 HAMM AG 3520HT	21/01/2006	//	//
41	FIAT ALLIS AD 10 B (macchina operatrice	MO00029 107537	20/02/1991	//	//

	semovente)				
42	CATERPILLAR INC. – USA (macchina operatrice semovente)	MO00156 9T01053	17/03/1999	//	//
43	HAMM AG GRW 15 (macchina operatrice semovente)	AED585 H1141937	13/05/2005	//	//
44	FIAT ALLIS AD 9 (macchina operatrice semovente)	MO00030 589674	20/02/1991	//	//
45	F.H.E. DIV. LIGHT E. FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00174 1AF01764	14.10.1999	//	//
46	MELROE COMPANY 753 B (macchina operatrice semovente)	AC D994 516212591	15.09.2000	//	//
47	NEW HOLLAND KOBELCO W171 (macchina operatrice semovente)	AE D725 FCE0W171N5HE02105	07.07.2006	//	//
48	F.H.C.E. (macchina operatrice semovente)	MO00147 009448	15.09.1998	//	//
49	NEW HOLLAND KOBELCO W271 (macchina operatrice semovente a telaio	AE D765 ZEF00W27100870576	28.09.2006	//	//

	articolato)				
50	FIAT ALLIS 10C (macchina operatrice semovente)	MO00154 111142	24.12.1998	//	//
51	FIAT HITACHI FH 330.3 (macchina operatrice semovente)	MO00193 334H0463	01.08.2000	//	//
52	FIAT HITACHI EX235 (macchina operatrice semovente)	MO00207 205TM0242	08.03.2001	//	//
53	WIRTGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00321 04WR140177940105	10.02.2005	//	//
54	NEW HOLLAND KOBELCO D180 XLT-PS (macchina operatrice semovente)	MO00341 FNH180XTN5HC25005	24.01.2006	//	//
55	BITTELLI SPA BB 50 (macchina operatrice semovente)	RE AA508 BITTELLI BB5053850024	20.10.1990	//	//
56	FIAT HITACHI EX235 TRIPLICE (macchina operatrice semovente)	MO00237 205TM0372	06.12.2001	//	//
57	FIAT HITACHI FH30.2	MO00261 1AFP002563	04.12.2002	//	//

	(macchina operatrice semovente)				
58	FIAT HITACHI ZX 280 (macchina operatrice semovente)	MO00322 HCMBAL00H00020608	25.01.2005	//	//
59	FIAT HITACHI SPA FH400 (macchina operatrice semovente)	MO00247 40H0088E	31.05.2002	//	//
60	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00314 04WR140133610100	25.10.2004	//	//
61	NEW HOLLAND KOBELCO E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17.02.2006	//	//
62	FIAT HITACHI EXCAVATORS 2 19 T01 (macchina operatrice semovente)	MO AE649 T90688	29.08.1994	//	//
63	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00315 04WR130308770070	25.10.2004	//	//
64	NEW HOLLAND KOBELCO E235 (macchina operatrice semovente)	MO00336 ZEF110TMN5LA03214	17.10.2005	//	//

65	MARINI R 2000 (macchina operatrice semovente)	MOAE708 600	05.12.1994	//	//
66	FIAT HITACHI FD255 (macchina operatrice semovente)	MO00257 030503	15.11.2002	//	//
67	FIAT KOBELCO E215 ET (macchina operatrice semovente)	MO00286 N30000601	24.07.2003	//	//
68	NEW HOLLAND E245 (macchina operatrice semovente)	MO00339 ZEF110TMN5LA03256	07.04.2006	//	//
69	SICOMM SRL 1150 DV (macchina operatrice semovente)	MOAE868 00069	24.10.1995	//	//
70	FIAT ALLIS 71 S (macchina operatrice semovente)	AA T079 71S-000401	02.10.1998	//	//
71	FIAT HITACHI EX165T (macchina operatrice semovente)	MO00204 155TS0278	12.12.2000	//	//
72	BITTELLI SPA "BB 52" (macchina operatrice semovente)	BZ AE045 BITTELLI 52910176	15.06.1992	//	//
73	MELROE	FE AE100	26.05.199	//	//

	COMPANY 753 (macchina operatrice semovente)	508693490	5		
74	FIAT-HITACHI EX235MT (macchina operatrice semovente)	MO00205 205TM0193	13.02.2001	//	//
75	HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00259 1AF01377	04.12.2002	//	//
76	HITACHI FH15.2 (macchina operatrice semovente)	MO00262 1AJP004767	04.12.2002	//	//
77	FIAT HITACHI EXCAVATORS W191 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C325 940179	16.09.2002	//	//
78	FIAT HITACHI EX355ELT (macchina operatrice semovente)	MO00272 356TE0073	09.10.2002	//	//
79	FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00300 1AFP002806	14.03.2003	//	//
80	PIACENZA RIMORCHI SPA S36R2P43 CAT.04 (semirimorchio – cisterna orizzontale per trasporto	BL004947 ZBAS36R2P43022838	//	28.05.2004	//

	granulati)				
81	PIACENZA RIMORCHI SPA S37R2N35 CAT.04 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	CN019127 ZBAS37R2N35024686	//	25.05.2005	//
82	PIACENZA V.I. SPA PIACENZA RIM. S37R2N37 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	AA 14393 ZBAS37R2N37025381	26.10.1995	22.02.2005	//
83	BERTOJA S 36 F6 UE (semirimorchio – pianale)	AC72543 ZA9S36F6U15A13664	20.02.2004	20.05.2008	//
84	VAIA SNC MV50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07.09.2005	19.11.2014	//
85	MENCI SA700R (semirimorchio – Cassone ribaltabile posteriore)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS
86	BERTOJA S 47 S2 UE (semirimorchio)	AC72516 ZA9647S2U15A13665	06.02.2004	20.05.2008	//
87	ADIGE SRE2GP	AC72402	27.11.200	27.11 200	//

	CAT.04 (semirimorchio)	ZFNSRE2GP00000131	3	3	
88	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14.10.2003	11.01.2010	**Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS**
89	BARTOLETTI 1FD111 (semirimorchio – cassone)	AC72530 ZCB1FD1140P63097	16.02.2004	16.02.2004	
90	BERTOLETTI C221R1 (semirimorchio – cisterna)	RE 014949 ZCBC221R1E0040381	//	17.06.2003	//
91	ARDOR SRL SVM (rimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29.01.1997	22.02.2005	//
92	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90854 ZHZSA700R80007334	15.10.2008	11.01.2010	**Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS**
93	FIAT KOBELCO W131 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	ABM979 ZEF00W13100900114	05.08.203	//	//

42) **l'impresa individuale IOS DJ BIANCHINI ALESSANDRO - C.F. BNCLSN83S24F240K, P.IVA 03529800363**, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); **nonché i beni mobili sotto indicati**:

BIANCHINI Alessandro (C.F. BNCLSN83S24F240K):

1	Autocarro Iveco Magirus 260S43	DR422DJ WJMM1VSK00C122216	1/1/2003	17/10/2013	12.100,00
5	Autocarro Iveco	DN051VD ZCFC358400571701	28/3/2008	8/5/2014	3.337,00
6	Autocarro Iveco Magirus Mp 440E47 T/P	CX783GM WJMM1VTH00C056084	11/1/1999	7/5/2014	10.011,00
7	Autocarro Iveco 35/A	DB467JD ZCFC35A2005575265	27/6/2006	6/10/2014	6.710,00
9	Trattore Stradale/ Motrice Iveco Magirus A440ST/71	DB470JD WJMM1VSK004307403	27/6/2006	6/10/2014	12.444,00
10	Semirimorchio	AC72543	20/2/2004	6/10/2014	12.444,00

	Bertoja S36 FSUE	ZA9S36FSU15A13664			
11	Semirimorchio Bartoletti 1FD111	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16/2/2004	6/10/2014	4.270,00
11	HAMM AG HD 13 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AEA441 H1394050	15/12/2004	//	//
12	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AF B989 532111423	23/05/2007	//	//
13	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AG P459 532140018	03/09/2008	//	//
14	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00400 N7GN05853	20/05/2008	//	//
15	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00401 N7GN05873	20/05/2008	//	//
16	NEW HOLLAND KOBELCO	MO00446	10/07/2009	//	//

	E80 (macchina operatrice semovente)	LF04-03500			

"IOS" DI BIANCHINI ALESSANDRO (C.F. BNCLSN83S24F240K):

1	VAIA SNC MB50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 011	07/09/2005	19/11/2014	//
2	NEW HOLLAND ITALIA 9450X7Z4XXX (macchina agricola semovente)	AH218Z 001197725	13/10/2000	19/11/2014	//
3	BICCHI BP110MUFIM (macchina agricola trainata)	AB092G 000018	17/04/2002	19/11/2014	//
4	Renault KANGOO (autovettura)	DP603TP VF1FW0BB539764871	07/04/2008	25/02/2014	//

43) quota di partecipazione detenuta da **BRAGA Bruna** (C.F. BRGBRN56A48F240I) nella **BIANCHINI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE"** dichiarata fallita il 5.3.2015 (sentenza n. 27/15) - C.F. 01969320362 (Numero REA: MO-255924), sede legale di San Felice sul Panaro (MO), via Degli Estensi nr. 2223, pari al 20% del capitale sociale (200.000 euro);
44) DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. – C.F. 02684580364 (Numero REA: MO-322180), sede legale di San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr. 2223 ed unità locale sempre a San Felice Sul Panaro (MO), via Dell'industria nr. 504/506; **con conferimenti complessivi pari a 10.329,14 euro**, così suddivisi:

BRAGA BRUNA - SOCIO ACCOMANDATARIO BRGBRN56A48F240I	5.164,57	50	PROPRIETA'
BIANCHINI NICOLA - SOCIO ACCOMANDANTE BNCNCL91M16F240O	5.164,57	50	PROPRIETA'

con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti , gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); i beni immobili e mobili di seguito elencati:

Beni immobili riferibili alla DUEAENNE S.a.s.

1	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	22	47		cat. C/2	1	75 mq	Euro:85,22
2	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA	25	8	3	cat. C/2	4	90 mq	Euro:171,98

			, Piano T							
3	F	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA , Piano T	25	8	4	cat. C/2	4	74 mq	Euro:141,41
4	F	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA , Piano T-1	25	8	1	cat. A/3	1	2 vani	Euro:74,37
5	F	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA VETTORA, 6 Piano T-2	35	1	2	cat. A/4	1	8,5 vani	Euro:263,39
6	T	Proprieta' per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	22	28		INCOLT PROD	U	72 are 40 ca	(*) R.A. Euro: 0,37 (*) R.A. Euro: 0,37
7	T	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	39		SEMIN IRRIG	1	2 ha 64 are 90 ca	R.D.Euro:321,75 (*) R.A. Euro: 294,14
8	T	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	41		SEMIN IRRIG	1	56 are 52 ca	R.D.Euro:68,65 (*) R.A. Euro:

										62,76
9	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	42		SEMIN IRRIG	1	50 are 89 ca	R.D.Euro:61,81 (*) R.A. Euro: 56,51
10	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	46		SEMINATIVO	4	3 ha 14 are 54 ca	R.D.Euro:164,27 (*) R.A. Euro: 243,67
11	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	51		SEMINATIVO	4	56 are 80 ca	R.D.Euro:29,66 (*) R.A. Euro: 44,00
12	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	53		SEMINATIVO	4	83 are 20 ca	R.D.Euro:43,45 (*) R.A. Euro: 64,45
13	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	13		SEMINATIVO	3	2 ha 30 are 88 ca	R.D.Euro:144,26 (*) R.A. Euro: 202,71
14	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	35		SEMINATIVO	3	5 ha 58 are 71 ca	R.D.Euro:349,10 (*) R.A. Euro: 490,53
15	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	36		SEMINATIVO	3	4 are 99 ca	R.D.Euro:3,12 (*) R.A. Euro: 4,38
16	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	9		FABB RURALE		70 ca	R.D.Euro: R.A. Euro:
17	T	Proprietà per	FINALE EMILIA	26	31		SEMINATI	3	10 ha 98	R.D.Euro:686,50 (*)

		1/1	(MO)				VO		are 69 ca	R.A. Euro: 964,62
18	T	Proprieta' per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	34	8		INCOLT PROD	U	47 are 27 ca	(*) R.A. Euro: 0,24 (*) R.A. Euro: 0,24
19	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	304		SEMINATIVO	2	18 are 38 ca	R.D.Euro:16,11 (*) R.A. Euro: 18,98
20	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	320		SEMINATIVO	2	1 ha 98 are 50 ca	R.D.Euro:173,98 (*) R.A. Euro: 205,03
21	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	321		SEMINATIVO	2	12 are 34 ca	R.D.Euro:10,82 (*) R.A. Euro: 12,75
22	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	322		SEMINATIVO	2	50 ca	R.D.Euro:0,44 (*) R.A. Euro: 0,52
23	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	356		SEMINATIVO	2	1 ha 53 ca	R.D.Euro:88,11 (*) R.A. Euro: 103,84
24	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL	35	357		SEMINATIVO	2	32 are 54 ca	R.D.Euro:28,52 (*) R.A. Euro:

			PANARO (MO)							33,61
25	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	358		SEMINATIVO	2	35 are 37 ca	R.D.Euro:31,00 (*) R.A. Euro: 36,53
26	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	359		SEMINATIVO	2	30 are 87 ca	R.D.Euro:27,06 (*) R.A. Euro: 31,89
27	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	360		SEMINATIVO	2	31 are 21 ca	R.D.Euro:27,35 (*) R.A. Euro: 32,24
28	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	361		SEMINATIVO	2	5 are 26 ca	R.D.Euro:4,61 (*) R.A. Euro: 5,43
29	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	362		SEMINATIVO	2	78 are 41 ca	R.D.Euro:68,72 (*) R.A. Euro: 80,99
30	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	364		SEMINATIVO	2	30 are 10 ca	R.D.Euro:26,38 (*) R.A. Euro: 31,09
31	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL	35	378		SEMINATIVO	2	2 ha 19 are 85 ca	R.D.Euro:192,69 (*) R.A. Euro:

			PANARO (MO)							227,09
32	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	379		SEMINATIVO	2	4 ha 46 are 28 ca	R.D.Euro:391.14 (*) R.A. Euro: 460,97

Beni mobili riferibili alla DUEAENNE S.a.s.

1	Autocarro Iveco	DN050VD ZCFC3584005693423	28/3/2008	8/7/2013	6.050,00
2	Autocarro Iveco 35c12	DK298PA ZCFC3584005654530	29/11/2007	8/7/2013	9.680,00
3	Autovettura Citroen c3	CG861PB VF7FC8HXB26689015	30/5/2003	18/11/2013	3.500,00

45) rapporti finanziari riconducibili alle sottonotate imprese, in relazione a tutte le evidenze ed ai conti correnti, depositi ecc. emersi, con saldo attivo relativamente alla DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C., C.F. 02684580364.

46) Della società di capitale denominata "Leonardo Group S.r.l." - P.I. 13395841003 - costituita il 21.5.2015 - con sede in Roma, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di "*installazione di impianti elettrici*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

47) Il 49,9% del capitale sociale (formalmente intestato a "Opera S.r.l." e a FOGGIA Domenico) del "Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l." P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà

n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007, ed esercitante "*attività di edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

48) Società di capitale denominata "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Calerno n. 12, ed esercitante l'attività di "*costruzione di edifici residenziali e non*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

49) Società di capitale denominata "Touch S.r.l." P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010, esercitante l'attività di "*autotrasporto e vendita di materiale inerte*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

50) Società di capitale denominata "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Cornocchi, ed esercitante come oggetto sociale "*attività di somministrazione di alimenti e bevande*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.) –, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

51) società di capitale denominata "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorante, bar, pizzeria*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

52) ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985" P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 30/08/2006, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

53) ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986" P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

54) società di capitale denominata "G&G S.r.l." con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006, esercitante come oggetto sociale attività "*di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc.*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare e terreno sito in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Pasubio, distinto al catasto al foglio 20, particelle (graffate) 233, 234-235, 236, complesso immobiliare sito in Montechiarugolo (PR) in via Giuseppe Verdi s.n.c., distinto in catasto al foglio 12, particella 755, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in Strada Copellini s.n.c., distinto in catasto al foglio 5, particella 110 sub 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17 e particella 127, 180, 183, con terreno distinto in catasto al foglio 5, particelle 196 (esteso are 2 e centiare 85), 197 (esteso are 2 e centiare 85) e 199 (esteso centiare 98)), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

55) società di capitale denominata "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorazione, bar e simili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14), le quote societarie formalmente intestate a GIORGIONE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

56) società di capitale denominata "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorazione, bar e simili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Café Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225), le quote societarie formalmente intestate a CONTE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

57) società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*edilizia privata e pubblica e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli

risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli **autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB7107CV00420**, **autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277**, **autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758**, **autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222**, **autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665**, **rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA9SSRT36GA1A02784**, **rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361**, **autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809**, **autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143558**; le seguenti **posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799**, **all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715**; ai seguenti immobili: **abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3**; e **rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

58) società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/05/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso **il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1**, ed **il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

59) società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "*costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **Audi A8 4,2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600**, **Fiat Panda 1,3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870**, **Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

60) società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "*edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., **compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

61) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 508, sub 2, 4, particella 626, 627 sub 1;

62) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

63) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 649, sub 1, 2, 3, 6;

64) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 440 (ex 311);
65) terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed **immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4)**;

66) immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini;

67) abitazione con garage sita in Busseto (PR), in via Francesco Ghirardelli n. 24, catasto al foglio 10, particella 722 sub 10, 16;

68) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Palmo:
- autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, avente telaio n. WBAEB71070CV00420, immatricolata l'08.07.2008, acquistata di importazione tedesca da VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 il 16.07.2008;
- autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, avente telaio n. ZCFC358200552527, immatricolato il 20.04.2005, acquistato il 02.01.2009 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, avente telaio n. ZCFC3563105468758, immatricolato il 24.09.2004, acquistato il 23.04.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, avente telaio n. ZCFC358200548222, immatricolato il 15.09.2004, acquistato il 23.07.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, avente telaio n. SALLSAAF4AA239665, immatricolata il 13.08.2010, acquistata il 17.09.2010 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio 35/A tg. AA23037, avente telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, immatricolato il 08.01.1998, acquistato il 26.11.2003 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, avente telaio n. ZB3773136TSS29361, immatricolato il 26.06.1995;

- autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, avente telaio n. YV2J4DECXYB269809, immatricolato il 01.02.2002, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS, avente telaio n. WJMJ4CSS20C143550, immatricolato il 12.09.2005, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ, avente telaio n. WAUZZZ4E76N008600, immatricolata il 13.09.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura furgonata Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, avente telaio n. ZFA16900000332870, immatricolata il 10.02.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE, avente telaio n. WDD2042081F090103, immatricolata il 23.01.2008, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo certificati di deposito o buoni fruttiferi) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi conti deposito e rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;

- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Mille Fiori s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Bar Tangenziale Nord-Est s.a.s. di Giuseppe Vertinelli presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso le Poste Italiane, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;

69) società di capitale denominata "Edilizia Costruzioni Generali S.r.l." (già Edilizia VERTINELLI S.r.l.) - P.I. 01665830650 - costituita in data 24/01/1996 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*costruzione, ristrutturazione, locazione e compravendita di immobili civili e industriali, costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: **complesso immobiliare sito Montechiarugolo (PR) in viale Giuseppe Di Vittorio, distinto in catasto al foglio 12, particella 698 sub 3, 4, 6, 7 e particella 700, complesso immobiliare sito in Isola Capo Rizzuto (KR) in via Alberto Moravia s.n.c., distinto in catasto al foglio 40, particella 251 sub 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, complesso immobiliare sito in Serugna (PR) in via Bersaglieri d'Italia, distinto in catasto al foglio 29, particella 454 sub 12, 14, 15, 33, complesso immobiliare sito in Gattatico (RE) in via Carabiniere Giovanni Magrini n. 7, distinto in catasto al foglio 26, particella 563 sub 1, 2, 3, 11, 12, 17, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Sante Conti n. 14, distinto in catasto al foglio 16, particella 48 sub 5, 6, 7, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 33, distinto in catasto al foglio 24, particella 756 sub 1, 2, 3, 4, 5, con capannone industriale distinto in catasto al foglio 24, particella 915 sub 1, 2, 3**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

70) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in viale Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particelle 108 sub 3, 109 sub 5, 6, 7;

71) quota di 2/5 di un terreno, sito a Crotone località Camplone, distinto in catasto al foglio 59, particelle 52 (esteso are 35 e centiare 70), 199 (esteso are 8), 791 (esteso are 20),

792 (esteso are 20), 793 (esteso are 20), 794 (esteso are 19 e centiare 25), 795 (esteso are 14 e centiare 64), 800 (esteso are 2 e centiare 73), 802 (esteso centiare 75), 803 (esteso are 5 e centiare 36), 807 (esteso are 62 e centiare 86), 808 (esteso are 2 e centiare 87), 809 (esteso are 2 e centiare 67), 811 (esteso are 2 e centiare 32), 874 (esteso ettari 5, are 86 e centiare 83), 875 (esteso are 13 e centiare 48), 876 (esteso are 12 e centiare 39), 1207 (esteso are 9 e centiare 79), 1209 (esteso are 11 e centiare 61), 1211 (esteso are 8 e centiare 85), 1212 (esteso are 7 e centiare 13), 1213 (esteso are 7 e centiare 01), 1544 (esteso are 22 e centiare 70), 1546 (esteso are 5 e centiare 73), 1547 (esteso are 1 e centiare 30), 1548 (esteso are 27 e centiare 24), 1550 (esteso are 3 e centiare 67), 1551 (esteso centiare 60);
e quota di 1/3 della abitazione sita in Crotone in via Filippo s.n.c., distinta in catasto al foglio 59, particella 1219 sub 2, 3 **e quota di 1/3 del fabbricato in corso di costruzione sito a Crotone in via Filippo n. 38**, distinto in catasto al foglio 59, particella 1284 sub 1;
72) abitazioni site in Cutro (KR) in via Fortanini s.n.c., distinte in catasto al foglio 10, particella 472 sub 1 e 21;

73) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962:
- autovettura BMW X5 3.0 SD tg. DN580VK, avente telaio n. WBAFF01080LY91609, immatricolata il 23.05.2008, acquistata il 27.06.2008 da SCHETTINI Giovanna;
- autovettura Lancia Ypsilon 1.2 tg. EH528FK, avente telaio n. ZLA31200005009706, immatricolata il 04.10.2011, acquistata da SCHETTINI Giovanna;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AD50194, avente telaio n. ZAX37S075PL011504, immatricolato il 02.08.2005, acquistato dalla Touch S.r.l. il 17.07.2013;
- semirimorchio Redim SR3 tg. AD87998, avente telaio n. ZA9STR3SA10K08026, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 16.09.2011 dalla Touch S.r.l.;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AE80289, avente telaio n. ZAX37S075PL014571, immatricolato il 03.07.2008, acquistato il 25.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- quadriciclo Egimotors S.r.l. Polaris Scrambler 500E tg. CY33455, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 02.08.2006, acquistato il 16.07.2013 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale IVECO Magirus AS440ST/71 tg DD433RG, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 04.08.2006, acquistato il 24.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST tg. EC048BS (targa tedesca HSS1225), avente telaio n. WJMM1VSK004285792, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/A4 tg. EC049BS (targa francese 719YD76), avente telaio n. WJMM1VUJ004306606, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/P tg. EJ756RH (targa francese 2274VM88), avente telaio n. WJMM1VSH404339055, immatricolato il 29.12.2011, acquistato l'11.04.2013 dalla Touch S.r.l.;
- autovettura Mitsubishi Pajero 3.2 16V tg. ZA676PW (DB761TC) avente telaio n. JMBMYV68W6J000639, immatricolata l'01.06.2006, acquistata dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;

- autovettura Iveco 35 tg. DE546SI., avente telaio n. ZCFC3576005645938, immatricolata il 07.03.2007, acquistata il 30.10.2007 dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;

RAPPORTI BANCARI

1	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
2	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
3	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Monte Parma, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
4	Rapporti bancari **(compresi eventuali cassette di sicurezza)** intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe cl. 1962** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
5	Rapporti bancari intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Carime, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
6	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
7	Rapporti bancari **(compresi rapporti di gestione patrimoniale ed eventuali cassette di sicurezza, anche se cointestate)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
8	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Unicredit, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**

9	Rapporti bancari **(compresi certificati di deposito e buoni fruttiferi)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
10	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio cl. 1985** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
11	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio cl. 1985** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
12	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania cl. 1988** presso il Banco di Napoli, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
13	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania cl. 1988** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
14	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Palmo cl. 1990** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
15	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele cl. 1999** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
16	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele cl. 1999** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
17	RapporRapporti bancari **(compresi rapporti di portafoglio)** intrattenuti dalla **Edilizi Costruzioni Generali** S.r.l. presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, **anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00.**
18	Rapporti bancari intrattenuti dalla **Touch** S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, **anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00.**

74) gli **elementi presenti nel patrimonio del CONSORZIO EUROPA** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ; leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Ronchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00; la proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. FA005BF, con telaio WBAFF41090L142485), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

75) - **società di capitale denominata "Immobiliare Prestigio S.r.l."** - P.I. 02459860348, esercitante l'attività di "*edilizio in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

76) - **società di capitale denominata "D.S. Costruzioni S.r.l."** - C.F. 01701690354, esercitante come oggetto sociale attività di "*costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

77)- **attività "Discoteca La Para"** sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**.

***

DISPONE

il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di:
1) Circolo Cartagena Club, sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio, ed esercente l'attività di "*intrattenimento, bar ed altro*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

2) società di capitale denominata "Dodonut S.r.l." - C.F. 02626060343 - costituita in data 06/10/2011 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l'attività di "*somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

3) società di capitale denominata "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C." P.I. 02227220353, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.", esercitante come oggetto sociale "*attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, paninoteche, ecc.*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

4) società di capitale denominata "Naturalmente S.r.l." - P.I. 02284520356 - costituita in data 22/06/2207 - con sede in Campagnola Emilia (RE), via A. Cattania n. 7, ed esercente l'attività di "*organizzazioni di rinfreschi, catering ed altro*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

***

ORDINA

La confisca e il versamento al CERIMAT competente delle armi in sequestro.
La confisca e l'allegazione al fascicolo dei reperti documentali e degli oggetti facenti parte dell'incartamento processuale.

***

CONDANNA

in solido con gli imputati condannati per associazione per delinquere di stampo ndranghetistico nel procedimento definito con rito abbreviato in questa sede e innanzi al GUP di Bologna, BAACHAOUI Karima, BACHAOUI Moncef, BELFIORE Carmine, CRIVARO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, AMATO ALFREDO AMATO FRANCESCO VALERIOTI

GABRIELE ARENA CARMINE LOMONACO FRANCESCO al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili :

1) **PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI,** liquidati in via definitiva in euro 500.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 6.500 oltre accessori di legge.

2) **REGIONE EMILIA ROMAGNA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 600.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge

3) **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA,** danni che liquida in via definitiva in euro 500.000, condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge.

4) **PROVINCIA DI MODENA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 200.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

5) **PROVINCIA DI PARMA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 300.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

6) **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA,** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge.

7) **COMUNE DI REGGIO EMILIA,** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 500.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

8) **COMUNE di MONTECCHIO,** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge,

9) **COMUNE di BRESCELLO,** danni che liquida in via definitiva in euro 500.000. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

10) **COMUNE DI BIBBIANO** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000.

11) **COMUNE DI GUALTIERI** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000.

12) **COMUNE DI REGGIOLO** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 300.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

13) **COMUNE DI PARMA** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 200.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

14) **COMUNE DI VIADANA** da liquidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000, alla rifusone delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

15) **COMUNE DI SALA BAGANZA** da liquidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000, alla rifisone delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

16) **COMUNE DI FINALE EMILIA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

17) **COMUNE DI CORCORDIA SULLA SECCCHIA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

18) **COMUNE DI MIRANDOLA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

19) **COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

21) **UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

22) **ASSOCIAZIONE LIBERA** da liquidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che liquida in euro 40.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

23) **CONFINDUSTRIA** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 100.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.800 oltre accessori di legge.

24) **CGIL EMILIA ROMAGNA,** danni che liquida in via definitiva in euro 100.000, condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

25) **CISL EMILIA ROMAGNA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 40.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510 oltre accessori di legge

26) **UIL EMILIA ROMAGNA,** danni che liquida in via definitiva in euro 100.000, condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

27) **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di REGGIO EMILIA** che liquida in via definitiva a titolo di danno non patrimoniale in euro 100.000 e a titolo di danno patrimoniale in euro 472.247,86, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

28) **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di MODENA** che liquida via definitiva a titolo di danno non patrimoniale in euro 100.000 e a titolo di danno patrimoniale in euro 585.535,14, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

29) **CNA FITA,** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 40.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510 oltre accessori di legge.

30) Condanna CAVEDO Maurizio e LUPEZZA Alessandro al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **MINISTERI INTERNI** da liquidarsi in separato giudizio; condanna al pagamento delle spese come già liquidate complessivamente al punto 1)

31) Condanna SARCONE Gianluigi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **ORDINE DEI GIORNALISTI** che liquida in via definitiva in euro 25.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.200 oltre accessori di legge.

32) Condanna SARCONE Gianluigi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **ASSOCIAZIONE LA STAMPA EMILIA ROMAGNA** che liquida in via definitiva in euro 25.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.200 oltre accessori di legge.

33) condanna **BELFIORE** Carmine (capo 106 usura Gangi Giovanni), BLASCO Gaetano (capo 33), CAGOSSI Luigi (capo 72), COSTI Omar (72), FLORO VITO Gianni (106 usura Gangi Giovanni) LOMONACO Francesco (capo 20), SERGIO Eugenio (capo 33), SESTITO Salvatore (capo 24), SILIPO Floriana (capo 73 bis), VALERIO Antonio (capo 21, 33, 35), al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA – ONLUS** – da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

34) Condanna **BOLOGNINO** Michele al risarcimento dei danni in favore di **BALZANO Antonio** che liquida in via definitiva in euro 11.000, (di cui euro 1.000 a titolo di danno patrimoniale) e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

35) rigetta la richiesta avanzata dalla costituita parte civile **MINISTERO DELL'AMBIENTE**.

36) rigetta la richiesta avanzata dalla costituita parte civile **LEGAMBIENTE**

37) rigetta la domanda di risarcimento avanzata da **FALBO FRANCESCO**

38) rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla parte civile Consorzio **RI-COMMERCIAMO**

39) Dichiara inammissibile la richiesta formulata dalla costituita parte civile **AGENZIA DELLE ENTRATE.**

40) Dichiara inammissibile la richiesta formulata dalla costituita parte civile **ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE E ANTIRACKET – LA VERITA' VIVE – ONLUS GIA' ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA E ANTICKET PAOLO BORSELLINIONLUS**

41) Rigetta la domanda di **PIGNEDOLI Sabrina**

Rigetta ogni altra istanza avanzata dalle indicate costituite parti civili nei confronti degli imputati per cui vi è stata costituzione in relazione ai singoli reati fino in difetto di prova in ordine al danno patito.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.
indica in giorni 90 il termine di deposito dei motivi e, ai sensi dell'art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,

***

DICHIARA

sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Reggio Emilia, 31 ottobre 2018

Il Giudice Estensore
Dott. Andrea Rat

Il Presidente
Francesco M. A. Caruso

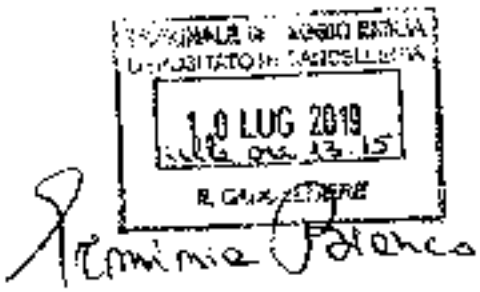

ALLEGATO



INDICE UDIENZE

Udienza 23.03.2016
Assenza delle parti

Udienza 20.04.2016
INDICE ATTI DELLE PRODUZIONI DEL 20.04.2016
Decreto di sequestro preventivo 27.01.2016 del dott. Ziroldi
Sent. Edilpiovra
Prevenzione fratelli Sarcone
Prevenzione fratelli Vertinelli
Richiesta applicazione misure cautelari giugno 2014
Richiesta misure cautelari novembre 2014
Costituzione parti civili e memorie difensive

Udienza 27.04.2016
Produzioni PM:
- sentenza Zavaglia ex artt. 444 e 448
- Elenco telefonate utili di tutti i reparti investigativi coinvolti.

Produzioni difesa:
- Arena Carmine
- Ferrari Aldo Pietro
- Meziati Abderrahim
- Passi:tore Francesco Pio
- Tang e Zalug
- Vecchiattini Mario Stefano

Udienza 29.04.2016
ROMANO Carlo (GdF RE, processi verbali CDI TECHNOLOGY)
RIMMAUDO Massimiliano (processo verbale MACRIOM, capo 97)
MAGGI Massimo (accertamenti soc. I.N.T. srl – capo 104 - e MB TRADING)
RIZZO Antonio (accertamenti GBN Strutture, capo 97)
PASCARELLA Enzo (capo 99)

PRODUZIONI PM:
I DVD
- POINTBREAK
- Documenti sulle frodi carosello – capi 96, 97, 98, 99, 100

- Capo 104
2 DVD
- Documenti su varie società (MT TRADING, MULTIMEDIA CORPORATE, PEZZATTI SERGIO, SOCIETÀ ASIATICHE…)

Udienza 04.05.2016
Lgt. NOTO Salvatore (capi 97 e 98)
VACCA Ermelindo (capi 97 e 98)
GOTTUSO Salvatore (capi 97 e 98)
ALTIERI Tiziana (capi 97 e 98)
SANSONE Pietro Pio (capi 97 e 98)
DI SARLI Maria Carmela (capi 97 e 98)
BURLA Galliano (capi 97 e 98)
DI GIUSEPPE Antonio (capi 97 e 98)
MORANTE Tiziana (capi 97 e 98)
BELLUOMO Felice (capi 97 e 98)

PM: Elenco finale RIT da trascrivere + fatture DORICART
Ordinanza Tribunale sull'astensione

Udienza 11.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 13.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 18.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 20.05.2016
Magg. LEO Andrea

Atti perquisizione e sequestro GAN
Atti arresto Villirillo
Elenco atti intimidatori MO, RE, PR, PC

Udienza 25.05.2016
Lgt. CALÌ Camillo

Atti difesa laquinta (pronunce Tribunale della libertà Bologna)

Udienza 27.05.2016
Lgt. CALÌ Camillo (tra gli altri capo 78)

Udienza 08.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo

Identificazione soggetti intercettati

Udienza 10.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo
IAQUINTA Giuseppe (dichiarazioni spontanee)

PRODUZIONE PM:
- ELENCO ATTI PM
- All. 15: perquisizione Brescia Pasquale 02.02.2015
- All. 3: Sequestro Villirillo Romolo 21.07.2011
- All. 6: perquisizione e sequestro a carico di Cavedo Maurizio
- All. 8: atti relativi al consorzio EDILSTELLA e Cucirini Rama
- All. 17: tabulati Mesiano → telefonata a PIGNEDOLI Sabrina (P.C. capo 123 Zavaglia)
- All. 18-19-20: atti relativi alle interrogazioni svolte da Mesiano, Cavedo e Lupezza

Udienza 15.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo
BOLOGNINO Michele (dichiarazioni spontanee)
Mar. COTZA Marcello Mariano

Atti difesa FLORO VITO Antonio
Atti difesa BRESCIA Pasquale (fatture ecc.)

Udienza 16.06.2016
Mar. COTZA Marcello Mariano
Lgt. SANTINI Pietro (perquisizione Iaquinta)
Ten. Col. DONGHI Marco (perizia balistica)
Brig. VELUTI Cristiano (perizia balistica)
Mar. DUBROVICH Marco (fallimento Rizzi)

Udienza 22.06.2016
Mar. DUBROVICH Marco (fallimento Rizzi)

GALVANI Vittorio (occupazione asilo Castelvetro)
BATTISTI Guglielmo (dirig. Squadra mobile RE)
FACCIOLI Claudio (capo 78)

PRODUZIONI: Rinvio a giudizio processo a Brescia

Udienza 23.06.2016

CAIONE Maria (sostituto commissario)
SURACE Lucia Olivia
GIACOMINI Orietta
CONTI Luigi (capo 1 e 129)
Lgt. COTZA Marcello Mariano
PETROZZA Stella (capi 151, 152)
MAFFIOLETTI Fabrizio (capi 80. 81, 82)
PINCOLINI Marco (capi 151,152)
SCARPINO Serafino (capo 1 su Cavedo e Vetere)

PM: vari atti di indagine (lavori presso la Caserma Cialdini a RE; informazioni su Paolini. Vertinelli, Brescia; informazioni su Brescia Pasquale; informazioni su Mesiano)

Udienza 29.06.2016

RANGOGNINI Matteo (capo 152)
NEFFANDI Stefano (capo 78)
Magg. NASPONI Marco Livio
Mar. MELEGARI Danilo

Atti relativi a Viltirillo (cambiali e mail)
Atti depositati ex 430 c.p.p. relativi a Sarcone Gianluigi
Atti relativi alla testimonianza Donghi del RIS su Busia, Iaquinta, Muto Giulio, Martino Alfonso e Schirone.

Udienza 30.06.2016

RIGOLLI Nicola (capo 1 Vetere e Cavedo)
PRIOR Pierantonio (capi 80, 81, 82)
Mar. MELEGARI Danilo (capo 65, capo 62)

Udienza 06.07.2016

Mar. MELEGARI Danilo
Car. Scelto RIZZO Luciano (OCP Neviano)
Brig. VERDIGI Luca (capo 183)
Mar. NIGRO Leonardo (capo 64)
BORCIANI Alberto (capo 59)

CAGLIOSTRO Giovanni (capi 62 e 63)

Perquisizione Iaquinta
Produzione A): articoli stampa trovati in casa Muto Antonio '55 relativi a PIGNEDOLI S. (P.C. capo 123 abbrev. Zavaglia)
Produzione atti vari: perquisizione e sequestro Iaquinta G. e V. + divieto di detenzione armi
Produzione B): atti relativi porto d'armi Iaquinta Giuseppe e Vincenzo
Atti relativi a testimonianza Mar. COTZA

Udienza 07.07.2016

Mar. GIOVINO Giuseppe (capo 11. incendio Bonifazio)
Mar. TAGLIAMONTE Lucio (capo 11, incendio Bonifazio)
MENOZZI Dimitri (capo 59)
BONIFAZIO Deodata (capo 11, incendio Bonifazio)
BONIFAZIO Giuseppina Moraica (capo 11, incendio Bonifazio)
BONIFAZIO Domenico (capo 11, incendio Bonifazio)
BLASCO Gaetano (spontanee dichiarazioni)
CIPRIANI Pietro (P.O. capo 69 Zavaglia)
FIUMANÒ Emilia (capo 183)
NAMIRI Noura (capo 183)

PRODUZIONI PM:
- atti incendio Bonifazio (fascicolo incendio + fax)
- Atto di matrimonio Gualtieri Antonio 25.10.2014

Udienza 20.07.2016

Mar. DE ACUTIS Sabatino, GdF Bologna (capi 106, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 112, 113, 114, 115, 116 e 89 septies)
Mar. VESSELLA Tonino
Mar. BENCIVENGA Luigi

PRODUZIONE DIFESA SCORDO
PRODUZIONE PM:
- Atto cessione quote NEW DIMENSION srl da Giglio a Curcio Maria
- Cambiali Menozzi Dimitri (P.O. capo 59)
- OCP CC Neviano, Mar. Nigro e Car. Rizzio
- Verbale perquisizione Valerioti del 16.02.2012
- Atti GdF Cremona

Udienza 21.07.2016

Car. GALASSO Antonio (capo 50)
Mar. MILANO Giuseppe (capo 64)

MONTIPÒ Carlo Alberto (capo 59)
STEFANI Alessandra (capo 106)

PRODUZIONI PM:
- annotazioni pg Neviano
- appunti su cambiali e fatture (Floro Vito Gianni-Bonacini-Trasmoter ecc)
- doc. auto Audi a4 targata CY138TH (capo 64)

Udienza 07.09.2016

DI PALMA Vincenzo (capo 95)
MELCHIORRI Renzo (capo 65)
MAZZEI Giuseppina (capo 62)
GHERARDI Monica (capo 106)
CASCELLI Annalisa (capo 107)
FEOLA Rita (capo 107)
GANGI Giovanni (capo 106)
MEDICI Loretta (capi 106-107)
BONACINI Francesco (capo 107)

Corrispondenza FERRARI Aldo Pietro – MAZZEI Giuseppina (capo 62)
PRODUZIONI PM:
- cessione credito Gibertini Gino-Silipo A. (capo 65)
- agenda Gherardi – fatture (capo 106)
- atti capo 95 (album fotografico, sopralluogo e atti CC)

Udienza 09.09.2016

Magg. MURA Giovanni
Mar. LOVISELLI Stefano (capi 72, 73, 73 bis)
Lgt. BENTIVOGLIO Roberto (capo 66, capo 70 sexies)
DE IESU Domenico (capo 66)

Atti relativi ai capi 89 septies, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 bis, 118 (atti relativi ai redditi e alla cessione di quote soc. di cui alla testimonianza Mar. De Acutis, GdF Cremona).
SIT CASCELLI Annalisa (dipendente Giglio)

Udienza 14.09.2016

BINI Enrico (capo 66)
DE LUCIA Giuseppe (capo 67 Zavaglia)
Lgt. PERA Bruno (capi 72, 73)
GIANCARLO Giampiero (capo 73 bis)
PIERUCCI Cesare (capo 64)

Lgt. NOCERINO Filippo (capi 107, 122)
Magg. MURA Giovanni (capi 71, 74)

PRODUZIONI PM:
- SIT DE LUCIA (capo 67 abbrev. Zavaglia) del 15.07.2013
- SIT PRATI (capo 66-67) del 27.07.2013
- SIT GELMI (capo 66 e 67=abbreviato Zavaglia) del 27.07.2013
- SIT MERLO (capo 66) del 27.07.2013

Udienza 16.09.2016

Mar. GANDOLFI Cristian (capi 66, 70, 70 bis, ter. quater, quinquies, sexies, 71, 72. 73, 73 bis, 74)
CESARINI Andrea (P.O. capo 70)
App. CARUSO Enzo (su xc Mario)
GRAMMATICA Annalisa (P.O. capi 72. 73)
GRASSELLI Federico (notaio capi 72, 73)
CERRUTI Stefano (P.O. capo 73 bis)
MORELLI Maria Cristina (P.O capo 73 bis)
GRASSI Mauro (P.O. capo 74)
Lgt. NECCI Nazzareno (capi 66, 71, 74)

Audio Grassi minacciato da Silipo (capo 74)
CC Parma: perquisizioni imputati in occasione dell'arresto 28.01.2015 + Gelmi, De Lucia e Salsi Mirco nel 2013
CC RE: OCP vari
RONI PR: atti relativi alla deposizione Loviselli
- atti relativi a Morelli M. (P.O. capo 73 bis)
- atti relativi a Grammatica A. (P.O. capi 72 e 73)
Atti relativi a Cipriani P. (P.O. capo 69 abbrev. Zavaglia)
Atti relativi a Gelmi M.R. (P.O. capo 66)
Atti relativi a Cesarini (P.O. capo 70)
Atti relativi a Melchiorri R. (P.O. capo 65)
Atti relativi al Marina bay (capi 71 e 74)

Udienza 21.09.2016

Lgt. DE LOTTO Giuseppe (capo 56)
Lgt. MISERENDINO Antonino (capo 71)
ALLEGREZZA Giovanni (capo 71)
Lgt. BERTI Leonardo (capi 71, 74)
Mar. BONTÀ Salvatore (capo 74)
APUZZO Ugo (P.O. capo 71)

Verbale dichiarazioni resa da Cordella V. (imputato deceduto capo 119)

SIT APUZZO Ugo 25.02.2016 (capo 71)
SIT RUSSO Valentina 18.06.2013 (capo 71)
Lista atti relativi a testimonianza Lgt. Nocci (capo 66 estorsione Gelmi)

Udienza 23.09.2016

BOSCHILORI Giordano (capo 1 su Muto Salvatore, P.O. estorsione proc. Pesci)
PETROLO Vincenzo (capo 1, P.O. Turrà-sent. Zavaglia)
COSTA Deborah (coimputata capo 183. sent. ex artt. 444 e 448 cpp)
MUTO Salvatore, spontanee dichiarazioni
PIERUCCI Giovanni Luigi (P.O. capo 64)
CAGOSSI Luigi (capi 72, 73, 73 bis)
MINCONE Federica (P.O. capo 56)
Vice Sovrint. PG RE FERRETTI Claudio (capi 45 e 188)

SIT CORIANI (P.O. Sarcone in Edilpiovra poi coinvolto nei capi 56-57. abbrev. Zavaglia)
SIT SIMONOVA Z. (P.O. capo 188)
Sent. patteggiamento Costa Deborah
Incid. Probat. Boschilori

Udienza 28.09.2016

CORIGLIANO Saverio (capo 183)
Mar. VERONI Emilio (capi 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 44, 44 bis, 45)
SARCONE Gianluigi, spontanee dichiarazioni

Documenti relativi a capo 73 bis
Documenti relativi ai capi 72-73
SIT ACRI Massimiliano (capi 56-57 Zavaglia)
SIT RAISI (capo 119)
Interd. Prefett. RE Vasapollo e Lomonaco
Sentt. Mercadante e Sarcone Nicolino 2015

Udienza 30.09.2016

VERONI Emilio (capi 46, 13, 14, 15, 16, 50, 51, 52, 54, 55, 133, 134, 95, 1 per Bologuino)
FLORO VITO Antonio, spontanee dichiarazioni
VERNACI Roberto (VdF, capo 46)
Mar. LUFRANO Pasqualino (capi 29 e 30)

Verbale denuncia RULLO Maria (P.O. capo 46)
Verbale perquisizione Turrà + altri

Udienza 05.10.2016
VERONI Emilio (capi 58, 58 bis, 160, 161 e controesame)
CATTABIANI Sandro (capi 20 e 31)
DI CARLO Antonello (capo 21)

SIT GUIDELLI Sauro + certificato di morte (P.O. capo 21)
Elenco telefonate capi 58 e 58 bis
Ordinanza house of cards

Udienza 07.10.2016
Lgt BENTIVOGLIO Roberto (ricerche di Lusetti)
BARAKU Valbon (capi 13, 14, 15, 16)
VIRELLI Antonio (P.O. capo 15)
SERGIO Francesco (P.O. capo 16)
BERTOZZI Luca (P.O. capo 33)
BERTOZZI Iller (P.O. capo 33)
NIEZGODA Beata (P.O. capi 29 e 30)

"All.6- USP Veroni E.+doc": indice + documenti relativi a capi 13, 14, 15, 16, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 95.
Documenti telefono di Gualtieri
Documenti telefono e macchina fotografica Iaquinta G.
Documenti relativi al Cartagena (capi 44 e 44 bis)
SIT MIARI Lucia del 06.10.2016 (madre Lusetti, P.O. capi 24-25-31-32)
Esposto BARAKU VALBON del 05.11.2009 (capi 13,14,15,16)

Udienza 12.10.2016
FARAGÒ Vito (P.O. capo 14)
FERRARI Roberto (capi 29 e 30)
CASELLI Massimo (capo 52)
FERRERO Giuseppe (P.O. capo 51)
Lgt. LUFRANO Pasqualino (capi 29 e 30)
CACCIA Luigi (capo 50)
RIZZO Pasquale (P.O. capo 52)
CERRI Brenno (P.O. capo 54)
IANNELLA Venturino (P.O. capo 54)
STETSIV Pavlo (P.O. capo 22)
GENTILE Sandra (P.O. capo 48)
GENTILE Domenico (imputato capo 112, P.O. capo 48

Cartella "Produzione acquisiti all'Udienza del 19.10.16": atti relativi ai capi 13, 14, 15, 16, 58, 58 bis, 95, 160, 161

Udienza 14.10.2016

OLIVO Antonio (P.O. capo 13)
ROTONDO Salvatore Palmo (capo 52)
CAPONE Paolo Antonio (P.O. capo 35)
VINCI Marco (capo 95)
DALL'ARGINE Marcello (capo 95)
Lgt. BENTIVOGLIO Roberto (capo 21)

SIT CAPONE P.A. del 09.03.2016 (P.O. capo 35)
Atti testimonianza Rotondo
Atti relativi a testimonianza Mar. Veroni
Atti relativi a testimonianza D'agostino per **Udienza** 21.10 2016
Atti squadra mobile RE

Udienza 19.10.2016

Lgt. NOCERINO Filippo (capo 107)

PRODUZIONE PM:
- Perizia grafologica Iaquinta
- "ATTI CITATI TESTE LGT BENTIVOGLIO **UDIENZA** 14 10 2016" → assegno 60.000 Guidelli (capo 21) + verbale perquisizione e segnalazione pg Blasco del 19.03.2012
- Estratto conto Maison srl 31.01.2008 (soc. di Guidelli da cui viene l'assegno)
- Organigramma flussi finanziari Giglio-Vulcano-Floro Vito (capo 107)

Udienza 21.10.2016

Asti Francesco (capo 54)
Colacino Michele (chiede termine a difesa)
D'agostino Emidio (inizio indagini CC di Modena, capo 96 e ss.)

Udienza 26.10.2016

D'agostino Emidio (capi 96,97,98,99) → atti dep. **Udienza** 22.12.2016
Colacino Michele (intende avvalersi della facoltà di non rispondere)

Udienza 28.10.2016

GUALANDRI Giorgio (perito compatibilità detenzione in carcere di Belfiore Carmine)
CARRA Patrizia, curatore fallim. SICE (capo 104 ma rilevante per 94 e 94-bis, mattonelle)
D'AMATO Alessandro
LOCONSOLO Saverio
BELLINI Paolo

PRODUZIONI PM:
- Album fotografici mostrati a Loconsolo e D'Amico

Udienza 02.11.2016
D'AGOSTINO Emidio (capi 119-120)

PRODUZIONI PM:
- memoria ex 121 relativa alla deposizione del Mar. D'agostino.

Udienza 08.11.2016
Mar. NERI Stefano (riferisce in merito all'OCP del 05.10.2011 tra Gualtieri e Mancuso)
D'AGOSTINO Emidio controesame capi 96, 104, 107, 119, 120

PRODUZIONI PM:
- OCP incontro Gualtieri – Mancuso del 05.10.2011
- Schema di frode (Dea srl-MT Trading ltd.…)

Udienza 11.11.2016
ESAME COLLABORATORE GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- 2 fotografie di un soggetto che maneggia won
- assegni Muto Cesare-Frontera Vincenzo
- atti incendio Brugnano Antonio (pizzeria intestata alla moglie GRECO Elena)
- Cronaca il Tirreno- arresto Lentini 07.06.2009
- SIT Lonetti (imputato 109-109 bis-111quater) del 24.05.2014 → amm. Soc. di Blasco che aveva incaricato Covelli e Martino Alfonso di ritirare assegni poi ritrovati in macchina ai due durante un fermo
- SIT Martino Alfonso e Covelli del 13.05.2014 in occasione del fermo operato dai CC.
- visura camerale Gi.Mar

Udienza 16.11.2016
ESAME COLLABORATORE GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- Ordinanza Ghibli
- DOCUMENTI:
- Visura camerale real florence + DOC. Trib. Firenze che attestano versamento e vincita dell'asta per l'acquisto degli immobili di Le Castella da parte di Edilizia Vertinelli
- atto compravendita EDIL EMME- Morabito
- atto compravendita COLACINO-Trasmoter (capo 107)
- atto compravendita Trasmoter- Mesoraca
- Archivi ricerche-GdF CREMONA (assegni e documenti bancari)

Udienza 18.11.2016
ESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- album fotografici
- estratti conto TRASMOTER
- estratti conto GIGLIO
- copia assegni KAPPA

Udienza 22.11.2016
ESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- album fotografico
- copie fatture SECAV (capo 85+107)
- verbale perquisizione e sequestro a Giglio del 23.10.2012

Udienza 29.11.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

Produzione atti difesa Bianchini (Copie contratto subappalti, Copie fatture fornitura di materiale, anagrafica dipendenti).
Produzione atti Vertinelli: certificazione anagrafica Deluca Gregorio.

Udienza 01.12.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONE ATTI DIFESA BAACHAOUI: visura camerale NEW SERVICE SOLUTION.
PRODUZIONE ATTI DIFESA JAQUINTA: dichiarazione commercialista della Jaquinta costruzioni su inesistenza di affari/immobili a Milano e falsa fatturazione.

Udienza 07.12.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- Verbale incendio 18.09.2013 cantiere via Bertoluzzi Parma, presente Vertinelli P.
- Stralci interrogatori Giglio del 16.02.2016 e 10.03.2016
- denuncia OPPIDO Raffaele (prestanome SECAV) su furto camion del 31.07.2012
- fatture EDIL LOCRI 2008
- fatture MOSCHETTA 2008

Udienza 13.12.2016

CONTROESAME GIGLIO Giuseppe
Esame Mar. D'Agostino Emidio
Dichiarazioni Bolognino Michele
Dichiarazioni Amato Alfredo

PRODUZIONI PM:
- esecuzione ordinanza arresto Sarcone Viadana 1999
- esecuzione ordinanza misura cautelare 29.10.2013 Valerio Antonio
- Atti relativi alle indagini su Lamanna Salvatore (figlio non riconosciuto di SARCONE N.)
- Rinvio a giudizio Trib. Catanzaro del 22.11.2015
- Verbale acquisizione copia registro clienti Hotel Tricolore RE
- accertamenti GdF Cremona su MARTINO Alfonso
- denuncia GAN del 12.12.2000 contro direttore Gazzetta di Reggio
- richiesta rinvio a giudizio e sentenza Pointbreak
- DVD: sentenze relative a LOCONSOLO e D'AMATO e atti relativi a BUTTIGLIERI e URSINI

Udienza 15.12.2016

ESAME E CONTROESAME D'AGOSTINO EMIDIO

Udienza 22.12.2016

CONTROESAME D'AGOSTINO
SPOTTI CORRADO (testimone in relazione al capo 159)
Mar. GIOVINO GIUSEPPE (capo 156)

PRODUZIONI PM:
- atti relativi ai capi 83, 84, 86 (con indice interno)
- atti relativi a frodi carosello (capi 96, 97, 98, 99, 100) con indice interno
- denuncia teste Spotti 04.09.2012
- atti fallimento SICE (capo 104)
- intrecci Cappa-Mancuso (capi 119, 120, 121)
- Verbale sequestro Riillo P. (vd. Mar. Giovino)
- denuncia di MURATORI M. del 19.07.2011 (coimputato capi 156, 157)
- Dvd GdF Cremona: atti Nocerino 14.09.2016 (capo 107) e del 19.10.2016 (capi 106, 107, 120)
- Dvd rogatorie
- Doc. D'agostino: doc. relativi a Udienza 21.10.2016 (sull'associazione); Udienza 26.10.2016 (capi 96, 97, 98, 99, 100, 104); Udienza 02.11.2016 e 08.11.2016 (capi 83, 119, 120, 121); Udienza 13.10.2016 e 15.10.2016 (capi 83, 84, 86).

PRODUZIONE ATTI DIFESA GERACE S.: contratti di lavoro, documenti INPS, buste paga.

Udienza 05.01.2017

BOLOGNINO Sergio (spontanee dichiarazioni)
MINELLI KOSTANTINOS (capi 162 e 163 coimputato abbrev. Zavaglia)
BOLOGNINO Michele (spontanee dichiarazioni)
COSTANTINO GUIDO (capi 56, 162, 164, 179, 159, 138, 139)
FIORI ANTONIA (funzionario Agenzia delle Entrate, capi 83-84)
RIILLO PASQUALE (spontanee dichiarazioni)

Udienza 10.01.2017

DI LEGAMI Rosario (amministratore giudiziario capi 83-84)
DENARO Giovanni (collaboratore ammin. Giudiz. Capi 83-84)
PEDRETTI Marco (curatore della SORBOLO COSTRUZIONI capi 83-84)
AMATO Alfredo

Udienza 12.01.2017

BARBARA Pietro (capi 156 e 157)
SIRACUSA Vincenzo (capo 140 octies)
COSTANTINO Guido (Bolognino Michele capi 1, 88, 88 bis, 89)
FALBO Francesco (imputato capo 83, P.C. capo 84)
BOLOGNINO Sergio

Verbale perquisizione e sequestro Giglio Giulie del 19.07.2011 (capi 156-157)
Interrogatorio di FALBO Francesco del 01.02.2014

Udienza 17.01.2017

BOLOGNINO Sergio
AIELLO Salvatore (capi 83-84)
FALBO Francesco
MUZZIOLI Antonio (capi 83-84, collaboratore ammin. giudiz. Capi 83-84)

Difesa Gerace Salvatore: verbale assemblea GEA IMMOBILIARE del 28.02.2011, cessione terreni Sorbolo.
Difesa Sarcone Gianluigi: cessione quote della GEA firmata da Falbo.
PRODUZIONI PM:
- Denuncia Falbo F. del 10.07.2012
- Atti d'indagine 430, vd. indice, depositati presso la cancelleria.

Udienza 19.01.2017

D'AGOSTINO Emidio (capo 1 Vertinelli, 85, 89 quater, quinquies, septies, decies, duodecies, 143 quinquies.)
DE LEONARDIS Antonio (capo 95)
SIMONELLI Piergiorgio (SOS relativa a SECAV, capo 85)

SPALLANZANI Giuseppe (capo 95)

PRODUZIONI PM:
- Atti relativi alla testimonianza Pedretti (Udienza 10.01.2017. capi 83-84)
- Atti relativi all'Udienza 05.01.2017
- Atti relativi ai movimenti bancari SECAV (capo 85)
- Atti relativi a Cannizzo Mario (denuncia, perquisizione, rigetto richiesta porto d'armi) capo 70 sexies.
- Sentenze passate in giudicato relative agli imputati (Genova, Torino, Amato-Bellocco, Bolognino)

Udienza 24.01.2017

D'AGOSTINO Emidio (capi Vertinelli)
PICO Emanuele (capi Vertinelli)

PRODUZIONI PM:
- CD atti relativi a posizione Vertinelli (visure camerali, fatture, ocp, perquisizioni...vd. indice)
- schede personali Vertinelli Palmo e Giuseppe '62

Udienza 26.01.2016

PICO Emanuele (capi Vertinelli)
ZANIBONI Federica (capi Vertinelli)

PRODUZIONI PM:
- Interdittive del prefetto vs. Vertinelli
- Accertamenti fiscali dei Vertinelli del ROS
- Fatture TOUCH Srl (89 terdecies)
Nota difesa Vertinelli

Udienza 31.01.2017

ZANIBONI Federica (Vertinelli)
CURCIO Francesco (Vertinelli-GECOVAL, capo 89 duodecies)
BOSCHINI Luca (capo 16)
RULLO Maria (P.O. capo 46)
ROVATTI Alfio (capo 20)

PRODUZIONI PM:
- Relazioni dott.ssa Zaniboni
- Atti dell'Agenzia delle Entrate relative a TOP SERVICE (capo 89 septies)
Produzione difesa Vertinelli sent. Non luogo a procedere (definitiva) del 2010

Udienza 02.02.2017
LEUZZI Emanuele (capo 1, rapporti con la politica)

PRODUZIONE DIFESA IAQUINTA Giuseppe

Udienza 07.02.2017
CATALIOTTI Liborio (cena antichi sapori)
PIGNEDOLI Sabrina (capo 123)
DE IESU Domenico (capo 11)
FRANZINI Gabriele (giornalista di Telereggio, Sarcone intervista Gibertini)
TROVATO Isabella (cena antichi sapori)
ARCURI Caterina (acquisizione SIT, deposito il 09.02.2017)

PRODUZIONI PM:
- Articoli del Carlino e lettera avv. Sarzi Amadè
- Atti relativi al divieto di porto d'armi per Brescia, Iaquinta G., Muto Antonio
Produzione parte civile Pignedoli: articoli scritti dalla p.c

Udienza 09.02.2017
SALERNO Salvatore
CORTESE Angelo Salvatore

PRODUZIONI PM:
- "Sent. Cortese": Arena-Ghibli, Heracles-Perseus, Petilia, Tornicchio, Comberiati
- video tg Reggio Emilia
- SIT Arcuri Caterina (acquisite il 07.02.2017)
- contratto di locazione Azzurra Immobiliare (capi 83-84)

Udienza 14.02.2017
CATAZZO Felice (abbrev. Zavaglia)
DESIDERIO Giuseppe (capo 11)
GENNACCARO Angelo (capo 11)
FERRETTI Claudio (capo 11)
COLACINO Nicola (capo 11)
LEUZZI Emanuele controesame
CORTESE Angelo Salvatore

Udienza 16.02.2017
D'AGOSTINO Emidio (capi 143, 143 bis, 145)

PRODUZIONI PM:

- Annotazione mar. D'agostino sui capi 143, 143 bis, 145
- informativa finale Grande drago
- OCC Ghibli
- articoli stampa Yara-cantiere di Giglio
- SIT Vertinelli e Giglio a Cianflone e Matacere del 9.12.2009 (operaz. Pandora)
- relazione pref. De Miro a Commissione parlamentare antimafia
- mis. Cautelari pp. 936/06 + pagine informative
- OCC 927/06
- "la guerra sporca dei tir" – Piazzapulita
- fermi Grande Drago
- SIT TAMAGLINI Ivan, SIT RIZZO Carlo, SIT SILIPO Antonio, SIT RUGGIERO Giuseppe, tutte del 2005, verbalizzate da Cianflone, Caiazzo
- atti DIA su Giglio srl del 2010 e esclusione da appalto (anche accessi al casellario, neg.)
- OCP CIANFLONE hotel tricolore il 06.10.2010
- informativa Pref. Brescia
- ocp Giglio-Vertinelli-Cianflone-Matacera 16.05.2011 in pizzeria
- testimonianza RGNR 936/06 di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo
- ocp 25.06.2011 Giglio-Cianflone
- visura camerale BA.CI.RO. RISTO
- visura camerale PAGUS DI BATTIGAGLIA GIANCARMINE + contratto affitto
- visura camerale LEONAR
- OCP Giglio-Vertinelli-Cianflone del 23.07.2011
- interdittive Vertinelli

Udienza 21.02.2017

TODISCO Nicola
DE MATTEIS Roberto
COSTANTINO Guido (capo 87)

PRODUZIONI PM:
- annotazione ufficiali pg Calabria
- annotazione MAR. Costantino capo 87
- sent. Patteggiamento Bolognino Sergio capo 87
- avviso 430 SIT D'URZO Domenico (vd. indice depositi 430)
PRODUZIONI BOLOGNINO Sergio: sentenze

Udienza 23.02.2017

ZAMBONI Nicola (capi 94-94bis)
ZENI Alessandro (capi 94-94bis)
COSTANTINO Guido (capi 94-94bis)
MAZZOLETTI Francesco (capi 94-94bis)
ROSSI Luca (capi 94-94bis)

PRODUZIONE FLORIO Francesco: sent. assoluzione violazione Sigilli (capi 94-94bis) passata in giudicato
PRODUZIONI PM:
- Annotazione Mar. Costantino capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Zamboni Nicola capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Zeni Alessandro capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Mazzoletti Francesco capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Rossi Luca capi 94-94 bis

Udienza 03.03.2017

BONAZZOLI Luciano (assassino di Gobbi Giorgio, capo 1)
SIGNIFREDI Paolo (capo 1)
MAR. GOSTOLI Giovanni (capo 1, CC Mantova)

PRODUZIONI PM:
- Sent. tribunale Mantova Bonazzoli
- album fotografico + legenda mostrato a Signifredi

Udienza 04.03.2017

VERONI Emilio (capo 53)
D'URZO Domenico (sentito ex art. 195 cpp sul capo 53 quale P.O.)

PRODUZIONI PM:
- Atti relativi alla testimonianza Mar. Veroni capo 53

Udienza 07.03.2017

COSTANTINO Guido (capo 189)
Lgt. CAPPELLO Luca (capo 189)
ROMANIELLO Domenico (capo 189)
FUSCONI Simona (capo 189)

PRODUZIONI PM:
- Annotazione Mar. Costantino capo 189
- Relazione Romaniello, ct PM, relativa alle pratiche amnin comune di Finale Emilia

Udienza 09.03.2017

POLETTI Maurizio → acquisizione e produzione esposto con riconoscimento in Udienza)
CESTARI Marco (capo servizio della protezione civile di Finale Emilia)
CAVALLARI Davide (informatico comune di Finale Emilia)
MINOZZI Rosemma (istruttore direttivo tecnico e geometra di Finale Emilia)

GAVIOLI Amedea (impiegata amministrativa prima edilizia pubblica poi lavori pubblici di Finale)
GRANDI Morena (impiegata amministrativa lavori pubblici di Finale)
CARUSO Giuseppe (titolare impresa che ha lavorato con la BIANCHINI)
MANTOVANI Monica (segretario comunale di Finale)
COVIC Sanja (architetto lavori pubblici Finale Emilia)
FERIOLI Fernando (sindaco Finale Emilia dal 30.05.2011 al 19.06.2016)
D'AIELLO Angelo (assessore lavori pubblici Finale Emilia)
BOETTI Maurizio (consigliere comunale Finale Emilia dal 2011 al 2016)

PRODUZIONI PM:
- esposto Poletti M.
- contratti comune di Finale Emilia
- mail Ferioli-Mantovani su cessione credito Bianchini
- mail Gerrini-Mantovani sui contratti
- missiva Corte dei Conti Mantovani
- ordinanza sindaco pagamenti appalto scuole
- proposte collaborazioni gare di appalto

Udienza 14.03.2017

COSTANTINO Guido (capo 91)
PASETTI Rossella (lavoratrice presso ARPA)
ZANINI Annalisa (ARPA; riconoscimento relazione e acquisizione)
Mar. MARCHI Marcello

PRODUZIONI PM:
- avviso deposito ex 430 cpp
- annotazione Costantino capo 91
- nota Di Legami su capo 91
- relazioni Bianchini copertura amianto
- documenti sequestrati a Brescia
- doc. CC Modena: esce ordin restit Caterpillar

PRODUZIONI BIANCHINI-BRAGA

Udienza 16.03.2017

OLIVERIO Francesco

Perizia dott. Chiessi su Amato Alfredo
Casellario Oliverio
Avviso deposito ex art. 430 cpp
PRODUZIONI PM:
- album fotografico

- OCP DDA Catanzaro 19.02.2012
- Interrogatorio Oliverio del 06.03.2012
PRODUZIONI DIFESA BRESCIA Pasquale: interr. 22.02.2012 OLIVERIO
PRODUZIONE VISCOMI: file audio

Udienza 21.03.2017

Mar. MANDRELLI Marco (capo 143 sexies)
VETRUGNO Sandro (capo 143 sexies)
TASSI Raul (capo 143 sexies)
DE DONNO Pietro (OCP 2013 cafè Reale, capo 143 sexies)
CISTERNINO Matteo (accessi ispettivi cafè Reale, capo 143 sexies)

PRODUZIONI PM:
- Elenco risultanze GdF Rimini capo 143 sexies
- schede patrimoniali Bolognini e Diletto
- verbali ispezioni Cisternino capo 143 sexies
PRODUZIONI DIFESA GALLO Alfonso: licenza di vendita

Udienza 23.03.2017

TOMASSETTI Fabrizio (capi 192-193 abbrev. Zavaglia)
PICO Emanuele (capi dal 143 bis al 143 sexies, 190, 193 bis, 195, 197)
VECCHI Giovanni (imputato Zavaglia, teste su 193 bis)

PRODUZIONI PM:
- intercettazioni capo 193 bis
- informativa DIA di Roma del 30.10.2014 + allegati
- OCC CZ 22.10.2013
- Visure INAIL, sequestro e atti Leonardo group Srl (capi 192, 193 e 193 bis)
- atti relativi alla testimonianza Mar. Pico (relativi a Diletto Alfonso)

Udienza 28.03.2017

D'AGOSTINO Emidio (capi 4, 4 bis, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies)

PRODUZIONI PM:
- contenuto PC Bianchini Alessandro (video) + verbale perquisizione 28.01.2015

Udienza 30.03.2017

ALIANO Salvatore (capi 4 e 4 bis)
FRAULINI Simone (dipendente ammin. Bianchini)
ZANARDI Stefano (commissario giudiziale BIANCHINI COSTRUZIONI)
DI LEGAMI Rosario (amministratore giudiziario BIANCHINI)

PRODUZIONI PM:
- Atti testimonianza Fraulini
- Atti concordato preventivo Bianchini costruzioni
- Atti processo verbale Aliano

PRODUZIONE DIFESA BIANCHINI: dimissioni Bianchini Alessandro luglio 2013

Udienza 04.04.2017

DEPOSIZIONE DELL' EX PREFETTO DI REGGIO EMILIA DE MIRO ANTONELLA (depone in merito all' operato svolto in provincia)
DEPOSIZIONE DEL PERITO TRASCRITTORE DI DINNELLA LUIGINA
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE DOTT.SSA BARAVELLI CINZIA (CAPO 91)
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE FALBO LOREDANA (si avvale della facoltà di non rispondere)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ROCCA TIZIANO (CAPO 189)
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA nota prefettura REGGIO EMILIA del 20 giugno 2016 con allegati 3 DVD (contenenti interdittive antimafia fino al 2016, dinieghi di iscrizione alla white list e provvedimenti relativi ai dinieghi di detenzione armi fino al 2012) + avviso di deposito ex art 430 cpp+ documentazione e relazione della dott.ssa BARAVELLI Cinzia+ interdittiva IAQUINTA Giuseppe+ lettera minatoria al PREFETTO DE MIRO+ RIGETTO DELL' INSCRIZIONE IN WHITE LIST DELLA BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L+ protocollo d' intesa tra regione e provincia di RE sulla criminalità organizzata in provincia+ relazione prefetto di RE del 2010+ sentenza di condanna della Corte dei Conti conto GERRINI Giulio+ documentazione relativa alla testimone FALBO Loredana+ altro).

Udienza 06.04.2017

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO COSTANTINO (CAPI 90,92,93)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
cartella produzioni difesa BIANCHINI(documentazione di tutti i dipendenti, capo 90)
cartella produzioni pm (informativa del maresciallo PICHEO, SIT di BALZANO Antonio e CHIARO Emanuele)
cartella relativa alla testimonianza del maresciallo COSTANTINO all' Udienza del 06.04.17

Udienza 11.04.2017

DEPOSIZIONE DEL LGT NAZZARENO NECCI (avvio del filone di indagine CC Parma)
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO AIUTANTE LOVISELLI STEFANO (continua sulle indagini CC Parma- figure di DILETTO ALFONSO-VECCHI GIOVANNI e altri)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRANCESCHI GIOVANNI (CAPO 191)
DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA SERAFINO (BRESCIA PASQUALE e altri)
CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella CC PARMA (contiene ocp video e annotazioni di servizio relative al ristorante ARIETE+ cartella RONI contenente documenti relativi a

Abdelgawad Ahmed, BOLOGNINO Domenico, discoteca 'LA PARA- circolo blu e blu', ristorante 'ARIETE'+ cartella SAVE VECCHI contenente tre video + cartella TESTE PRESTA S. contenente documentazione relativa a BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso + sit di BELLETTI Andrea e FRANCESCHI Giovanni+ Fascicolo fotografico CC PARMA (a/ b) + +verbale di perquisizione a VECCHI Giovanni)

Udienza 13.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALZANO ANTONIO (CAPO 90)
DEOSIZIONE DEL TESTIMONE CHIARO EMANUELE (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PERBONI REMO (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATISTRICE GIUDIZIARIA DOTT.SSA ZANIBONI FEDERICA
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO VERONI EMILIO (CAPI 1, 190,191, 195,197)
cartella difesa BIANCHINI-BRAGA (documentazione – dipendenti capo 90)
CARTELLA PRODUZIONI PM: (fascicolo fotografico CC MODENA)

Udienza 18.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALZANO ANTONIO (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MEZETTI MASSIMO (DIFESA PARTE CIVILE-REGIONE EMILIA ROMAGNA)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ANGELI ROBERTO (SINDACO DI REGGIOLO)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BERGAMINI RENZO (SINDACO DI GUALTIERI)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE COLLI PAOLO (SINDACO DI MONTECCHIO EMILIA)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FORMIGLIO MICHELE (COMMISSARIO DI BRESCELLO)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GIOVE LUIGI (HA RICOPERTO VARI INCARICHI IN C.G.I.L. EMILIA-ROMAGNA, DA ULTIMO QUELLO DI SEGRETARIO GENERALE)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BECCATI MARCELLO (SEGRETARIO PROVINCIALE C.G.I.L.)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BARILLI MARCO (SEGRETARIO PROVINCIALE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SANTORO ALESSANDRO (incaricato dalla C.G.I.L. Emilia Romagna di stimare il danno eventualmente subito a seguito della penetrazione criminale nell' economia della regione con particolare riferimento al settore edile)
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO CAPO PICO EMANUELE (CAPI 209,211,212.212 BIS)
CARTELLE relative alle parti civili CGIL, comuni di BIBBIANO, BRESCELLO, GUALTIERI, MONTECCHIO, REGGIOLO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
CARTELLA PRODUZIONI PM: sit BALZANO Antonio.

Udienza 20.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TONINI SIMONE (CAPO 90.91.)

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO D'AGOSTINO EMIDIO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI GIGLIO GIUSEPPE)

CARTELLA PRODUZIONI PM: riscontri alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe (forniti dal maresciallo D' AGOSTINO Emidio alle udienze del 20 e 27.04.2017 e allegati)

Udienza 27.04.2017

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO D'AGOSTINO EMIDIO (RISCONTRI GIGLIO)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLÀ ANTONIO (CAPO 89 QUINQUIES)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO MAZOTTI MARIO (CAPO 109 E 109 BIS)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO ABDELGAWAD IBRAHIM AHMED (CAPO 191)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATA DI REATO CONNESSO TATTINI ROBERTA (si rinuncia all' audizione- si acquisiscono le dichiarazioni rese in precedenza)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIBERTINI MARCO (si avvale della facoltà di non rispondere)

CARTELLA DIFESA SALSI Mirco (contiene interrogatorio integrale di GIBERTINI Marco del 14.05.2015)

CARTELLA PRODUZIONI PM: contiene DVD con allegati vari di PG e non su TATTINI- fra cui interrogatorio del 30.01.15 e incidente probatorio- e GIBERTINI relativi all' **Udienza** del 27.04.17- fra cui interrogatorio del 14.5.15 e memoriale + sit di LUSETTI Matteo e FERJANI Mounir.

PRODUZIONE PDF DIFESA MATACERA FRANCESCO

Udienza 02.05.2017

Astensione, con sospensione custodia cautelare dal 02.05.2017 al 08.05.2017

Udienza 09.05.2017

DEPOSIZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE DI REGGIO EMILIA BATTISTI GUGLIELMO (ricerche effettuate per contattare la persona offesa LUSETTI MATTEO)

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO FERRO DOMENICO (ricerche effettuate per reperire la persona offesa FERJANI MOUNIR). VENGONO ACQUISITE LE SIT DI FERJANI PERCHE' RISULTA IRREPERIBILE DALL' ANNO 2012 MA NON QUELLE DI LUSETTI PER LA CUI POSIZIONE SI RENDONO NECESSARI ACCERTAMENTI Più APPROFONDITI- è DISPOSTA LA CITAZIONE DELLA MADRE MIARI LUCIA.

ESAME DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE

MODIFICA DEL CAPO DI IMPUTAZIONE 53, pag 229 e ss.

CARTELLA PRODUZIONI PM: (TESTO DEL CAPO 53 COME MODIFICATO IN UDIENZA+ NOTIFICA DEL CAPO 53 MODIFICATO E DELL' ATTINENTE ESTRATTO DEL VERBALE DI UDIENZA A BAACHAOUI KARIMA+ DOCUMENTI AUDIA6)

Udienza 11.05.2017

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE MIARI LUCIA (madre di LUSETTI MATTEO)
ESAME DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE (controesame)
ESAME DELL' IMPUTATO SILIPO LUIGI
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA 'DISC' contenente audio + verbale di pg relativi a LUSETTI MATTEO + CARTELLA 'DOCUMENTI BIANCHINI' con all' interno indice pdf dell'amministratore giudiziario studio legale DI LEGAMI+ INTERROGATORIO DI SILIPO LUIGI DEL 24.07.15+NOTE QUESTURA RE SU LUSETTI+RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SORVEGLIANZA SPECIALE NEI CONFRONTI DI BOLOGNINO MICHELE DEL 2.09.14)
CARTELLA PRODUZIONI PARTI CIVILI (storico delle iniziative di educazione alla legalità attivate dal comune di RE dal 2006 in avanti)

Udienza 16.05.2017:

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI VERTINELLI PALMO
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI VERTINELLI GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA VINCENZO
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATA BRAGA BRUNA
ESAME DELL' IMPUTATO BIANCHINI ALESSANDRO
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cartella relativa a IAQUINTA Giuseppe con verbale di perquisizione, documentazione di Porto Kaleo, foto di IAQUINTA G e pdf ALBERICO GIULIO + documentazione IAQUINTA Vincenzo + interrogatori di VERTINELLI Palmo e Giuseppe).

Udienza 18.05.2017:

ESAME DELL' IMPUTATO BIANCHINI AUGUSTO
ESAME DELL' IMPUTATO DEBBI GIULIANO
ESAME DELL' IMPUTATO SALSI MIRCO
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene contratto di lavoro di BELFIORE GAETANO con la BIANCHINI COSTRUZIONI+ audio GIBERTINI fatto ascoltare durante la requisitoria+ querela sporta da SALSI MIRCO+ documentazione di PG su DEBBI Giuliano+ verbale di perquisizione eseguita nei confronti di SALSI MIRCO)
cartella produzioni difesa BEDDI (contiene memoria scritta da DEBBI sulla storia imprenditoriale dal 2007 al 2012 riguardante le MINIMUN S.R.L. E il MARINABAY S.R.L.)
PARERE (IN PDF) SPECIALISTICO DELLA CONSULENTE DOTT.SSA BEGOTTI SULL' IMPUTATO SALSI MIRCO.

Udienza 23.05.2017
Astensione avvocati – questione di legittimità costituzionale

Udienza 30.05.2017
ACQUISIZIONE DEL PARERE SPECIALISTICO DELLA DOTT.SSA BEGOTTI SU SALSI MIRCO
ESAME DELL'IMPUTATO LONETTI SERGIO
ESAME DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
ESAME DELL'IMPUTATO BLASCO GAETANO
ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO

Udienza 01.06.2017
ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
ESAME DELL'IMPUTATO BRESCIA PASQUALE
ESAME DELL'IMPUTATO RIILLO PASQUALE
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cd con interrogatorio di VALERIO Antonio del 24 luglio 2015 + fonoregistrazione dello stesso + interrogatorio di BELFIORE Carmine, MUTO Antonio cl. 78, MUTO Antonio cl. 55)
PRODUZIONE PDF DIFESA BRESCIA PASQUALE
PRODUZIONE DIFESA RIILLO PASQUALE (interrogatorio del 23.07.15)

Udienza 06.06.2017
ESAME DELL'IMPUTATO VULCANO MARIO
ESAME DELL'IMPUTATO AMATO FRANCESCO
ESAME DELL'IMPUTATO AMATO ALFREDO
ESAME DELL'IMPUTATO VALERIOTI GABRIELE
ESAME DELL'IMPUTATO LUPEZZA ALESSANDRO
ESAME DELL'IMPUTATO CANNIZZO MARIO
ESAME DELL'IMPUTATA BOLOGNINO CATIANNA
ESAME DELL'IMPUTATA BOLOGNINO DOMENICO
CARTELLA PRODUZIONI ATTI DIFESE (contiene atti delle difesa di MUTO Salvatore-verbale **Udienza** Mantova del 15.03.17 e interrogatorio del 12.12.15- atti delle difese di BOLOGNINO Catianna, CANNIZZO Mario, VALERIOTI Gabriele).
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene CARTELLA DEBBI Giuliano con interrogatorio dell'11.09.13 + cessione del credito da DEBBI a SILIPO ANTONIO+ cessione del credito da GIBERTINI GINO a SILIPO. CARTELLA SALSI Mirco con interrogatorio del 05.07.13 pdf dichiarazione scritta VALERIO ANTONIO+ interrogatorio di DEBBI del 24.08.15+ interrogatori di PELAGGI Paolo, VALERIOTI Gabriele, MUTO S.cl. 77, AMATO Alfredo).

Udienza 08.06.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO MANCUSO VINCENZO
ESAME DELL'IMPUTATO ZANGARI VALTER

ESAME DELL'IMPUTATO GIBERTINI GINO
ESAME DELL'IMPUTATO ALLELUIA LAURO
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MANCUSO VINCENZO (contabili bancarie+ assegni+ fatture tra EDIL BUILDING S.R.L. e AZ SERVICE+ contratto di appalto tra EDIL BUILDING s.r.l. e VILLA S.GIULIA s.r.l. e fatture)
CARTELLA PRODUZIONI PM (interrogatorio di FERRI Bernardini Gabriele, GERACE Salvatore, PASSIATORE Francesco, verbale Udienza MANTOVA del 6.03.17)
PRODUZIONE DIFESA ALLELUIA LAURO (contratto di lavoro con la BIANCHINI COSTRUZIONI+ documentazione)

Udienza 13.06.2017

Astensione + questione di legittimità costituzionale 2
cartella ordinanza TRIBUNALE REGGIO EMILIA sulla questione di legittimità costituzionale.

Udienza 17.06.2017

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM: contiene atti depositati ex art. 430 cpp (nota CC MODENA su SALERNO Salvatore, 2 interrogatori di RICHICHI Giuseppe, interrogatorio di FEMIA Nicola del 7.04.17)

Udienza 20.06.2017

ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO FRANCESCO
ESAME DELL'IMPUTATA BARNAT EWA BOGUSLAWA
ESAME DELL'IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI

Udienza 22.06.2017

ESAME DELL'IMPUTATO GIANLUIGI SARCONE
ESAME DELL'IMPUTATO FLORO VITO GIANNI
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZAPPIA GIUSEPPE (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BARILARO ANTONINO (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, ESAME DEL COIMPUTATO GIGLIO GIULIO (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ISPETTORE CARBONI FABRIZIO (CAPO 87)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO Sergio (sentenze LA SPEZIA e interrogatori resi alla Procura di GENOVA etc)
CARTELLA DIFESA FLORO VITO Gianni (interrogatorio del 24.07.15)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE Gianluigi (documentazione relativa ad AMBIENTI DESIGN, FATTURE VODAFONE)

Udienza 27.06.2017

PER LA DIFESA BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI PERROTTA PIERO, COLOSIMO SALVATORE, BELFIORE NICOLA, AURIEMMA GENNARO, RICCI ROBERTO (CAPO 90)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO MICHELE (copie buste paga di COLOSIMO SALVATORE e PERROTTA PIERO)
CARTELLA PRODUZIONI PM (produzione BOLOGNINO SERGIO-trascrizione intercettazione GENOVA+ produzione CAVEDO MAURIZIO- dichiarazione in cui l' imputato si avvale della facoltà di non rispondere e interrogatorio del 19.11.12)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA FLORO VITO GIANNI (atti cui fa riferimento l'imputato all' Udienza del 22.06.17)

Udienza 29.06.2017
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL. 71, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TOLI GENTIAN (CAPO 94)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL.71, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOMBARDO ROSSELLA (CAPO 94)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL. 71, DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO FLORO VITO SELVINO (CAPO 95)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MUTO ANTONIO cl. 71 (documentazione relativa alla 'MUTO LOGISTICA E TRASPORTI s.r.l.)

Udienza 04.07.2017

PER LA DIFESA DI SCIDA DOMENICO, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE HEEGE KATHARINA
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO SCIDA DOMENICO
DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO GRANDE ARACRI NICOLINO
PER LA DIFESA ARENA CARMINE, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE D'AMICO MARIKA (CAPI 45 E 188)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO + altri (RIT CC Mantova, trascrizione ambientale)
DVD RW 1 E 2

Udienza 06.07.2017

PER LE DIFESE DI PAOLINI ALFONSO E BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GALLO GENNARO (capo 1)

PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RUSSO ROCCO (capo 1)
PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL.75, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FONTANA GIUSEPPE (affare Oppido)
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO E DI FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO CLAUSI DONATO AGOSTINO
PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL. 75, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AVVOCATO DROGO ANTONIO MARIA SALVATORE
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI PODELLA GIUSEPPE E BARUFFALDI STEFANO
DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO PELAGGI PAOLO
DVD **Udienza** 1
DVD **Udienza** 2
Deposito ex art 430 cpp

Udienza 11.07.2017

PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI LE ROSE GIULIANO, AMEGLIO DOMENICO, RUSSO GIOVANNI. CIMMINISI SALVATORE, FORNASARI ERNESTO, TALLARICO GIUSEPPE, FALBO SALVTAORE, MESORACA FRANCESCO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEGLI IMPUTATI BIGLIARDI MASSIMO, IOTTI LICIA, TORREGGIANI MARCO. MELLONI FABRIZIO, MOTTA ALBERTO, LO MONACO MARIA FATIMA, D' ANDREA MASSIMO, ANNEDA MARCO, CADOPPI FRANCO, MARETTI MARIO, TESSITORE ANTONIO (CAPO 1).
PER LA DIFESA DI FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOMBARDO ANTONIO, MAESTRI MAURIZIO, ROVATTI GIUSEPPE, BONAZZI ANDREA, MARCHIO VINCENZO (CAPO 1, 106,107,120).
PER LA DIFESA DI MACRÌ FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI CUCCA GIOVANNI, CARNICELLI SONIA (CAPO 88 BIS e 9).
PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI RICCIARDI VINCENZO E FRONDANA PAOLO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARRA LUCA (CAPO 108)
PER LA DIFESA DI BAACHAOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RUSSO GIOVANNI (CAPI 160, 161)
PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FORNASARI ERNESTO
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RICCIARDI VINCENZO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO PALLONE GIUSEPPE (si avvale della facoltà di non rispondere)
PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO CAPPA SALVATORE (si avvale della facoltà di non rispondere)

PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE, LE ROSE SALVATORE, FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLA' FRANCESCO (CAPI 119, 120)
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO MOLINARI ANTONIO
SPONTANEE DICIARAZIONI DELL' IMPUTATO MACRÌ FRANCESCO.
DVD **UDIENZA** 3
PRODUZIONE pdf DIFESA AMATO ALFREDO (visura camerale della ESCAVAZIONI E TRASPORTI s.r.l.+ documenti di trasporto indirizzati da SILIPO ANTONIO ad AMATO ALFREDO per i lavori svolti dal primo+ un consuntivo e due preventivi
PRODUZIONE PDF DIFESA AIELLO GIUSEPPE e LE ROSE SALVATORE (dichiarazione di entrambi gli imputati in relazione alle vicende loro ascritte)
PRODUZIONE PDF DIFESA BAACHAOUI MONCEF (foto cantiere+ preventivo)
PRODUZIONE PDF MOLINARI E MACRÌ (documentazione de 'IL CENACOLO DEL PESCATORE')

Udienza 13.07.2017
PER LA DIFESA BAACHOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BRUNIANI DOMENICO, VEZZOSI MASSIMO, CANALI ERMANNO. AMEGLIO SALVATORE, MUTO SALVATORE, CASELLI MASSIMO, PERITI FEDERICO, RILLO PAOLO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI MANCUSO VINCENZO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI CAVAZZOLI GIORGIO (capi 119-120-121)
PER LA DIFESA DI SILIPO LUIGI, DEPOSIZIONE DELLE TESTIMONI COSTA MARIA, IOANNIDIS AMELIA, ZANONI VALERIO (CAPO 59)
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MANNA GENNARO, DITINCO GIAMBATTISTA, AIELLO SALVATORE, PERITI FEDERICO, MAIOLI ENZO, LO MONACO UBERTI ELENA, DE IESU DOMENICO, RIZZO ANTONIO, SCARPINO SALVATORE, FILIPPI FABIO, MASINI SONIA, CASALI IVALDO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BRUGNANO GIUSEPPE, MASINI SONIA.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
CARTELLA PRODUZIONI PM (memoria integrativa della testimonianza del maggiore LEUZZI Emanuele del 2.02.17 CON VIDEO TELEREGGIO su GRANDE ARACRI-BRESCELLO, PAGLIANI e intercettazioni tra PAGLIANI e PAOLINI + RASSEGNA STAMPA DE ' IL RESTO DEL CARLINO' all' interno della cartella 'Z'+ deposito ex art.430 c.p.p. con SIT di AURIEMMA GENNARO CHIARO EMANUELE e BALZANO ANTONIO –CAPO 90+ FASCICOLO FOTOGRAFICO CC MODENA)
PDF QUESTURA RE INDAGINI. ATTI DI PG relativi all' incendio realizzato ai danni dell' autovettura di COLACINO MICHELE.
PRODUZIONE PDF DIFESA BAACHAOUI MONCEF (ELENCO ATTI DEPOSITATI)
PRODUZIONE PDF DIFESA BRESCIA (ARTICOLI DI STAMPA)

Udienza 18.07.2017

PER LA DIFESA DI VERTINELLI GIUSEPPE E PALMO. DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI ZOPPI FEDERICA, RE GIOVANNI, STROZZI CELSO, MARCHESINI ROBERTO, CALDERINI GIANLUCA, BRAMANTE CARMINE, BELESCU MIHAELA, SCRIMA PIETRO ANTONIO, CALABRETTA GAETANO, CATELLANI STEFANO, VIRGINIO PAGLIARI.

PER LE DIFESE DI SARCONE GIANLUIGI, BRESCIA PASQUALE, SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL MINISTRO DELRIO GRAZIANO.

PER LE DIFESE DI SARCONE GIANLUIGI E MUTO SALVATORE. DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PROCOPIO SALVATORE

PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI ORZI EDDA, DE LUCIA LUIGI, MARCHESINI STEFANO, ERCOLE GAETANO, ROVATTI ALFIO.

CARTELLA DIFESA SARCONE G. (contiene SIT di DEL RIO Graziano, rassegna stampa varia, CARTELLA DIFESA VERTINELLI)

CARTELLA PRODUZIONI PM (articoli di giornale sulle mafie+relazione della perquisizione effettuata presso il carcere di RE all' esito della quale sono stati rinvenuti coltelli rudimentali + deposito ex art. 430 c.p.p.)

Udienza 20.07.2017

PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE, MANCUSO VINCENZO E FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BUSINARO TERENZIO (CAPO 120)

PER LA DIFESA DI FLORO VITO GIANNI, BOLOGNINO MICHELE, BIANCHINI AUGUSTO, RILLO PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO GIGLIO GIULIO.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSALVE VALERIO, CROCI LUCA, BETTAK FATTUMA, CACCIATORE VINCENZO, CRIZI VITALE, NOCERA CARMINE, EL ZALATH, DODA ALTIN, CURCIO DOMENICO, MARZANO STEFANO, BELI BRUNO. (TUTTI I CAPI PER CUI E' IMUTATO)

PER LA DIFESA DI BIANCHINI AUGUSTO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DODA ALTIN (CAPO 90)

PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CROCI LUCA.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO DOMENICO CL.90 E BOLOGNINO CATIANNA. DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI POLETTI MATTEO, FIORENTINI ROBERTO (143 QUATER)

PER LA DIFESA DI POGGIOLI SIMONE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARZANO STEFANO (CAPO 143 SEXIES)

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARZANO STEFANO.

PER LA DIFESA DI BARNAT EWA, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRERI GIUSEPPE (CAPI 88 TER, 88 NOVIES, 143 QUINQUIES)

PER LA DIFESA DI ACHILLI SIMONA, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRERI GIUSEPPE (143 QUINQUIES)
CARTELLA DEPOSITO avv. PISANELLO (documentazione relativa a BOLOGNINO)
PRODUZIONE PDF DIFESA AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE (visura storica della società KROTON COSTRUZIONI S.R.L.)
PRODUZIONE PDF DIFESA MANCUSO VINCENZO (copia assegno)

Udienza 25.07.2017

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO PAGLIANI GIUSEPPE (si avvale della facoltà di non rispondere)
PER LA DIFESA DI MATACERA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRUTTO GIUSEPPE (CAPO 143, 143.2, 145)
PER LA DIFESA DI SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VECCHI LUCA, SERGIO MARIA, (CAPO 108)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARIA SERGIO.
PER LA DIFESA IAQUINTA GIUSEPPE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SESTITO DOMENICO (CAPO 1)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
PER LA DIFESA DI SIMONE POGGIOLI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MALAVENTURA MARZIO E PAVANI VALTER (CAPO 143 SEXIES)
PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAVANI VALTER.
cartella produzioni pm (atti vari: annotazione di PG relative a SARCONE e a LUPEZZA + DICHIARAZIONE DI SESTITO DOMENICO + pdf riesame testi IAQUINTA+audio interrogatorio VALERIO del 24.07.15)
ANNOTAZIONE PG PDF VALERIOTI-IAQUINTA
PRODUZIONE PDF DIFESA POGGIOLI SIMONE (indice all' interno, copia scrittura privata tra MALAVENTURA e POGGIOLI-VISURA CAMERALE DELLA SOCIETA' MAGU S.R.L. + altri atti della MAGU S.R.L.)

Udienza 27.07.2017

PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FRASCARI PAOLO, CONTALDO FERNANDO CLAUDIO, RADIGHIERI SIMONE (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RADIGHIERI SIMONE (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI VETERE ANTONIO, MENZA' VINCENZO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BRUGNANO LUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VETERE ANTONIO (CAPO 50)
PER LA DIFESA DI VERTINELLI GIUSEPPE, PALMO E CONSORTI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOPRIENO MARIO (CAPI 88, 88 BIS, 88 TER, 88 OCTIES)

PER LA DIFESA VERTINELLI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI QUARTAROLI LUCA, LANZANI GIANFRANCO.
PER LA DIFESA VERTINELLI, DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. SESTITO ANGELO VITTORIO.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
CARTELLA PRODUZIONI PM (atti relativi a INGUI' Vincenzo Giuseppe, sommarie informazioni di GIOFRE' Teresa in merito al CONSORZIO STABILE GECOVAL, capo 89 duodecies+ dispositivo sentenza di appello BRESCIA).

Udienza 01.08.2017

PER LE DIFESE DI MUTO ANTONIO CL.78 E ARCURI ROSARIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D' URSO CARMELO (CAPO 43)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL.78, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAOLILLI ROBERTO
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZANETTI FRANCESCO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (atti relativi a COVELLI Rocco, deposizione+ **Udienza** del 26.09.16)

Udienza 03.08.2017

PER LE DIFESE DI SCIDA FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BUMBACA DOMENICO, VRENNA GIUSEPPE.
PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO E DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GRANDE DOMENICO, DALL' OLIO ANDREA, BONAVENTURA LUIGI.
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRUGNANO SALVATORE (CAPI 54,55)
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO. DEPOSIZIONE DI ASSENHEIM MAHMOUD
PER LA DIFESA DI BAACHAOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DI BRUCOLA MICHELE (CAPI 160, 161)
PER LA DIFESA DI MANCUSO VINCENZO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BONANNO DANIELE, SAMMARTINO PASQUALE, QUILICI SERGIO (CAPI 119, 120,121)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
PRODUZIONE PM PDF (ELENCO CLIENTI DELLA SOCIETÀ KITERION)
PRODUZIONE PDF DIFESA SARCONE GIANLUIGI (SIT FALBO)
PRODUZIONE PDF DIFESA MANCUSO VINCENZO (CESSIONE DEL CREDITO DA EDIL BUILDING A SOMMARTINO PASQUALE)
deposito ex art.430 c.p.p.

Udienza 08.08.2017

PER LA DIFESA DI GALLO ALFONSO, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE MAGNANI VANIA (CAPO 143 SEXIES)

PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL.75, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MATTACE ROSARIO, DE SIMONE RENATO (CAPO 1)

PER LE DIFESE DI BOLOGNINO MICHELE, BIANCHINI AUGUSTO, FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RICHICHI GIUSEPPE.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AURIEMMA GENNARO (CAPO 90)

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE E BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FEMIA NICOLA E MORRICONI MARCO

CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cartella 'Proc. Pen. FEMIA' con diverse sentenze e atti giudiziari relativi a FEMIA Nicola, cartella contenente numerosi atti relativi a VERTINELLI Palmo e Giuseppe + fascicolo fotografico CC Modena)

Udienza 10.08.2017

PER LA DIFESA DI VECCHIETTINI MARIO STEFANO e MEZIATI ABDERRAHIM, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FRANCESCHI GIORDANO, RIQUADRI GIANNI, CORONELLA GIAMPAOLO, ESPOSTI MAURIZIO, EZZAHI GIAMILA, PELLESI CRISTINA (CAPO 89 OCTIES).

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO GANDOLFI CRISTIAN (analisi dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a SALSI MIRCO)

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO SALSI MIRCO

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO MELEGARI DANILO (deposizione sulla nota del 27 luglio 2017- riscontri alle dichiarazioni rese da AMATO ALFREDO sull' incendio ai danni di COLACINO MICHELE)

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO VALERIOTI GABRIELE

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO AMATO ALFREDO

DEPOSIZIONE DEL PERITO LUSETTI VINCENZO

DEPOSIZIONE DELL'APPUNTATO PRESTA SERAFINO (deposizione sulla nota del 9 maggio 2017- argomento IAQUINTA- vicenda ombrelloni + vicenda della barca+ vicenda delle ciabatte+ rapporti con GRANDE ARACRI NICOLINO)

CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene annotazione di PG relativa ad attività integrativa di indagine su IAQUINTA Vincenzo - vicenda ombrelloni etc., annotazione del maresciallo GANDOLFI sulle utenze in uso a SALSI Mirco e GELMI Maria Rosa).

Udienza 05.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BIANCHINI: (capi: 4. 4bis. 90. 92, 93bis, ter, quarter, quinquies, sexies, septies e 189) i testimoni: VITALE Laura, IELPO Luca, HALIFI Halinafi, POLETTI Gianfranco, SILVESTRI Giuseppe Fortunato, PIGNATTI Claudio, PISA Alfredo, MASSARI Giuliano, ODDOLINI Stefano, CARUSO Giuseppe, CAMPANA Irena,

GIOIA Gerardo. MESTOLA Sandra, GHIOTTI Sereno, TOSELLI Massimiliano. PEDERZOLI Giuliana, LAMI Giampaolo.
PER LA DIFESA ZHANG E TANG (CAPI 44 E 44 BIS): TESTIMONE MERENDA Paola.
PER LA DIFESA AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele: TESTIMONE LANZONI Roberto.
PER LA DIFESA GIORGIONE Antonio (CAPO 143 SEXIES): TESTIMONE PUCCINIELLO Roberto.
PER LA DIFESA BRESCIA Pasquale (CAPI 1 E 122 BIS): TESTIMONI MIGALE Antonio, MALETTA Renato, CIAMPI Giovanni. LOPILO Sebastiano, CAPOCASA Cesare.
PER LA DIFESA PASSIATORE Francesco Pio (capo 91): TESTIMONI SARUBBI Antonio, OGLIANI Fernando, ORTU Giuseppe GORNI Sergio PALLARA Lorenzo.
PER LA DIFESA GENTILE Domenico (capo 112): ESAME DEL COIMPUTATO CACCIA Salvatore, TESTIMONE SCALABRINI Roberto.
SPONTANEE DICHIARAZIONI BRESCIA Pasquale.
CARTELLA PRODUZIONI PM: CARTELLA 'DISC' con foto, doc. BIANCHINI COSTRUZIONI (produzione sequestro Audi di Bianchini capo 53), doc. LAMI Giampaolo, MEMORIA DIFENSIVA SUL CAPO 189 (CORREDO DELLA REQUISITORIA DEL 3.02.16) DOC. 3 E 5 (attestazione di presenza amianto, denuncia di LANZONI Roberto)
Pdf produzioni difesa BRESCIA, ZHANG, PASSIATORE, BIANCHINI.

Udienza 07.09.2017

DIFESA PAOLINI (CAPO 1): TESTIMONE SANFILIPPO Claudio
PER LA DIFESA COSTI Omar (CAPO 70): DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO MORMILE Vittorio.
PER LA DIFESA COSTI Omar (CAPI 97, 98, 99): TESTIMONE BEDOCCHI Cristina.
PER LA DIFESA costi Omar (CAPI 70): TESTIMONI CHIMINAZZO Cristian, Isp. MAXIA Pietro, GANAPINI Sara.
PER LA DIFESA SALSI MIRCO (CAPO 66): TESTIMONI DE MIO Sergio, PRENDIN Stefano, SESSA Luciano, FERRARINI Elisa, GANDOLFI Massimo, TOFFANETTI Mario, BONACINI Isauro, BANDINI Stefano, BUSETTO Federico, MAIONE Giorgio.
PER LA DIFESA CANNIZZO MARIO (CAPI 70 E 70 SEXIES): TESTIMONI MALATO Umberto, PALLADINO Nicola, CATANESE Carmelo, DI PASQUALE Giorgio.
PER LA DIFESA FERRI BERNARDINI GABRIELE (CAPO 121): TESTIMONE OFRIA GASPARE.
PER LA DIFESA FRONTERA ALFONSO (CAPO 52). TESTIMONE ROSSI DOMENICO.
PER LA DIFESA FRONTERA ALFONSO (CAPO 52): TESTIMONE MASCIARI SALVATORE, DE LUCA GERARDO.
PER LA DIFESA BRUGNANO LUIGI (CAPO 50): TESTIMONE VETERE Marcello.
PER LA DIFESA FORMENTINI Francesco (CAPO 50). TESTIMONE ROSSELLI Paolo.
PER LA DIFESA GIBERTINI GINO (CAPO 65): TESTIMONI SASSI Enrica, SETTI Giulia, PASQUINELLI Silvio, GUIZZARDI Simone.
PER LA DIFESA GERACE SALVATORE (CAPO 83): TESTIMONE VILLIRILLO Luigi.

PER LA DIFESA RIILLO PASQUALE (CAPI 96,97,98,99): DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE SCHIAVONE ANTONIO CLAUDIO.
ESAME DEL COIMPUTATO COSTI OMAR
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SILIPO SALVATORE
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 91): TESTIMONE VIGNALI Antonio Luigi
CARTELLA DIFESA RIILLO (CONSULENZA DI PARTE, DOTT. SCHIAVONE)
PDF DIFESA CANNIZZO (INTERROGATORIO)
PDF DIFESA SALSI (INVESTIGAZIONI SESSA)
PDF DIFESA FERRI BERNARDINI (DOC. CESSIONE QUOTE + INTERROGATORIO)
PDF PRODUZIONI PM (SCRITTURA PRIVATA DI RICONOSCIMENTO DEBITO SALSI – BONACINI).

Udienza 12.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 90): TESTIMONI FERRARI Maurizio
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 91): TESTIMONI BORSARI Ennio, GALANTI Luca, PALTRINIERI Damiano, PRADELLA Gabriele.
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 93 TER): TESTIMONI PANZA Paolo, FABBRI Stefano BELLINI Chiara, GALLURA Dante GORI Massimo.
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO (CAPO 87): TESTIMONE BUTTARELLI Vincenzo
PER LA DIFESA BAACHAOUI Moncef (capi 1, 160, 161): TESTIMONE INNOCENTI Salvatore.
PER LA DIFESA GIORGIONE Antonio (CAPO 143 sexies): TESTIMONE FLORIAN Alberta.
CARTELLA MEMORIA DIFENSIVA BIANCHINI + 51 ALLEGATI.
CARTELLA PRODUZIONI PM (SENTENZA DI CONDANNA DEL 2014 CONTRO INNOCENTI Salvatore)

Udienza 14.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BRESCIA PASQUALE (CAPI 1 E 122 BIS) TESTIMONI PELLIZZIARI Michele, CIANCIOLO Giuseppe, STRADA Francesco.
PER LA DIFESA IAQUINTA Giuseppe (CAPO 1): TESTIMONE MANFREDINI Uber, ROTELLI Cesare.
PER LA DIFESA MUTO SALVATORE (CAPO 1): TESTIMONE D' ANGELO Vincenzo, STRANGIO Giuseppe.
PER LA DIFESA BAACHAOUI (CAPI 160-161): TESTIMONE MORA Emanuela.
ESAME COSTI OMAR CONDOTTO DALL' AVV TAORMINA (tema: assunzione EKATERINA).
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI IAQUINTA Giuseppe.
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI MUTO Salvatore.
CARTELLA DEPOSITO MUTO SALVATORE (verbali udienze, Tribunale di MANTOVA, 'PROCESSO PESCI')

CARTELLA PRODUZIONI PM (integrazione capo 91. nota riepilogativa IAQUINTA, dispositivo sentenza di appello BRESCIA, dispositivo sentenza di appello- abbreviato-BOLOGNA, decreto e verbale di perquisizione personale, locale, informatica nei confronti di STRADA Francesco)
PRODUZIONE DIFESA CAVEDO.

Udienza 19.09.2017
SONO SENTITI PER LA DIFESA MUTO Salvatore (CAPO 1): TESTIMONE D'ANGELO Francesco
PER LA DIFESA COSTI OMAR (CAPO 97-98). TESTIMONE BILIARDI Silvia
MAGGIORE GOFFREDO ROSSI: TEMA EDILPIOVRA E ALTRE INDAGINI SU SARCONE GIANLUIGI.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO VILLIRILLO GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA COSTI OMAR
CARTELLA PRODUZIONI PM (CD con atti PROCESSO AEMILIA, ATTI PROCESSO PESCI, atti SARCONE Gianluigi, atti EDILPIOVRA AMATO ALFREDO E MASSIMO, ATTI VERTINELLI G. E P. ATTI BLASCO GAETANO)
DEPOSITO DIFESA VERTINELLI GIUSEEPPE

Udienza 22.09.2017
SONO SENTITI PER LA DIFESA BLASCO GAETANO, BOLOGNINO MICHELE E BIANCHINI AUGUSTO (CAPO 53): TESTIMONE SODA SALVATORE.
PER LA DIFESA BIANCHINI. TESTIMONI RIZZO Diana e SCIONE Alessio
PER LA DIFESA AMATO ALFREDO (CAPO 1): TESTIMONE ISPETTORE CAIAZZO FELICE
PER LA DIFESA BRESCIA PASQUALE (CAPO 1): TESTIMONE ISPETTORE CAIAZZO FELICE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE.
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (DOCUMENTI DIVISI PER CAPO DI IMPUTAZIONE)
CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI KYTERION, casellario AMATO ALFREDO, dispositivo processo PESCI-MANTOVA, ATTI RONI- SEQUESTRO SALSI MIRCO).

Udienza 26.09.2017
SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA COSTI OMAR (TUTTI I CAPI): TESTIMONE CATARINELLI Tiziano.
ESAME DELL' IMPUTATO E COLLABORATORE VALERIO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (avviso deposito ex art.430 cpp, relazione perito SARCONE GIANLUIGI, relazione perito SARCONE GRANDE Giuseppe, SARCONE Nicolino).

PRODUZIONE DIFESA COSTI OMAR

Udienza 28.09.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO

Udienza 03.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP

Udienza 05.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE DIFESA ACHILLI SIMONA (Visura camerale + altri documenti relativi al CAPO 143 QUINQUIES)

Udienza 10.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE PM (SENTENZA SODA SALVATORE)

Udienza 12.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE PM (DOCUMENTI FIDUCIARIA EMILIANA S.P.A.)
AVVISO DEPOSITO EX ART 430 C.P.P

Udienza 17.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA APPUNTI M.LL COSTANTINO, CARTELLA APPUNTI M.LL D' AGOSTINO, CARTELLA APPUNTI M.LLO VERONI, NOTA DEPOSITO CON INDICE RELATIVO A QUESTE CARTELLE)
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONI DIFESA FERRARI ALDO PIETRO

Udienza 19.10.2017
ESAME E CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO ALFREDO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO FRANCESCO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO SILIPO LUIGI
CARTELLA PRODUZIONI PM: (ORDINANZA MISURE CAUTELARI GIP-BO – omicidi di mafia al nord, AVVISO DEPOSITO EX ART 430 C.P.P.)

Udienza 24.10.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI BOLOGNINO SERGIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONE DIFESA FRONTERA ALFONSO (capo 52)

Udienza 26.10.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP

Udienza 31.10.2017
CONTROESAME VALERIO ANTONIO
PRODUZIONI DIFESA MUTO LUIGI

Udienza 02.11.2017
CONTROESAME VALERIO ANTONIO

Udienza 07.11.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI SARCONE GIANLUIGI

Udienza 09.11.2017
DEPOSIZIONE M.llo Capo GANDOLFI CRISTIAN (analisi delle celle telefoniche agganciate dal telefono di SILIPO Antonio)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI CANNIZZO MARIO
ESAME DEL TRIBUNALE E CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONI PM+ DIFESA DI SALSI MIRCO.

Udienza 14.11.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO COSTANTINO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI VALERIO)

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE DELLA DIFESA BIANCHINI MAGNANTE VITO EMANUELE (CAPO 91)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE DELLA DIFESA BIANCHINI BASSISSI ROBERTO (CAPO 91)
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA ' FILE' CONTENENTE CARTELLA 'STORIA' CONTENENTE, A SUA VOLTA, ATTI GIUDIZIARI E NON RELATIVI A VALERIO ANTONIO, ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE DEL 30.10.17)
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (RELAZIONE TECNICA DEI CONSULENTI SENTITI IN UDIENZA).

Udienza 18.11.2017

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE VERTINELLI PALMO, CHIESSI.
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSISTITO TIROTTA GIOVANNI
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSISTITO GIGLIO GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO VERTINELLI PALMO
CARTELLA PRODUZIONI PM (fascicolo fotografico mostrato a GIGLIO+ schema del braccio del carcere in cui si trovava MADONNA Francesco+ schemi di rappresentazione grafica della struttura della consorteria emiliana fatti da VALERIO + sentenza riguardante il teste TIROTTA)
PERIZIA DEL DOTT. CHIESSI (MEDICO LEGALE/NEUROLOGO) sulle condizioni di salute di VERTINELLI Palmo.

Udienza 20.11.2017

CONTROESAME DELL' IMPUTATO GIGLIO GIUSEPPE
DEPOSIZIONE DEL MAGGIORE ROSSI GOFFREDO (indagine 'RETICOLO')
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
ESAME DELL' IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
ESAME DELL' IMPUTATO MUTO SALVATORE
CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella ' FILE' contenente riscontri plurimi a tutte le varie tranche delle dichiarazioni di VALERIO Antonio + indice)

Udienza 23.11.2017

DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO SERGIO
ESAME DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MUTO SALVATORE

Udienza 28.11.2017

ESAME DI MUTO SALVATORE
ESAME DI VALERIO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CD con foto tatuaggio FLORO VITO+locandina associazione NEXUS+ sentenza GIP riguardante MACRÌ FRANCESCO)

Udienza 30.11.2017
ESAME DELL' IMPUTATO MUTO SALVATORE

Udienza 05.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
CARTELLA PRODUZIONI PM (allegati interrogatorio MUTO+ fascicolo fotografico CC Piacenza- esito delega indagini sulla radiolina)

Udienza 07.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
PRODUZIONE PM relativa a COSTI OMAR (sommarie informazioni di CITO Marino)
PRODUZIONE DIFESA BOLOGNINO SERGIO.

Udienza 12.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
AVVISO DEPOSITO EX ART.430 CPP
APPELLO ALL' ORDINANZA DI RIGETTO DELL' ISTANZA DI CONVERSIONE DELLA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NELLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI PER VERTINELLI PALMO.

Udienza 14.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO AMATO ALFREDO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO FRANCESCO
CARTELLA PRODUZIONI PM (DEPOSITO EX ART. 430 CPP- SUNTO E TRASCRIZIONE DEGLI INTERROGATORI DI MUTO SALVATORE DEL 2.10.17 E 11.10.17)

Udienza 19.12.2017
ESAME DI MUTO SALVATORE
DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA SERAFINO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA DEPOSITO EX ART. 420 CPP- ALLEGATI RELATIVI ALLA DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA+ NOTA DIA SULL' AFFARE OPPIDO+PRODUZIONE PM PDF- RUGGIERI GIUSEPPE+ RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI VALERIO ANTONIO E MUTO SALVATORE SULL' AFFARE OPPIDO)
CARTELLA PRODUZIONE DIFESA BRESCIA PASQUALE (CD ACQUISITO MA NON PRESENTE SU SUPPORTO INFORMATICO)

Udienza 21.12.2017
ESAME DI MUTO SALVATORE DA PARTE DEL TRIBUNALE
RIESAME DI MUTO SALVATORE DA PARTE DELLA DIFESA

Udienza 28.12.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO CALÌ CAMILLO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI RESE DA MUTO SALVATORE)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
CARTELLA PRODUZIONI PM (LETTERA SARCONE DEL 2.12.15 ALLE COOPERATIVE SUI FONDI PER COSTRUIRE L' AULA BUNKER+ ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE NEXUS+ RELAZIONE SU MUTO SANTINO AGROTURIST)

Udienza 11.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SCALZULLI POTITO
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CICONTE VINCENZO MARIA SALVATORE
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CORRADINI FRANCO
PRODUZIONE DIFESA MUTO LUIGI (ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA STIGE)
ATTI TESTE SCALZULLI
LIBRO DEL TESTE CICONTE (DEPOSITATO)
CARTELLA PROCESSO PESCI- ESAME DI MUTO SALVATORE

Udienza 16.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRARI ERMES
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BAACHAOUI MONCEF
DICHIARZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SERIO LUIGI
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARINO VINCENZO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO

Udienza 18.01.2018
DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO MUTO CARMINE (si avvale della facoltà di non rispondere- argomento: radiolina)
DEPOSIZIONE DEL TESTE GIGLIO GIUSEPPE
DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO LAMANNA FRANCESCO (si avvale della facoltà di non rispondere)

Udienza 25.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AIELLO MARIA (si avvale della facoltà di non rispondere)
DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI.

Udienza 30.01.2018
DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI, CONTABILI, FONICI

Udienza 01.02.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO ALFREDO
DEPOSIZIONE DEI PERITI DI PARTE DOTT. MASCELLARO ROBERTO E DOTTSSA ALESSANDRA FATONE (CAPO 189)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI) DOTT. LOLLI ALESSANDRO (CAPO 189)
PRODUZIONE DIFESA BIANCHINI (RELAZIONE DEL DOTT. LOLLI ALESSANDRO)

Udienza 06.02.2018
DEPOSIZIONE DEI PERITI CONTABILI
PRODUZIONE DIFESA BOLOGNINO CATIANNA (REDDITI+SENT. CASSAZIONE)

Udienza 08.02.2018
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA VERTINELLI) SESTITO ANGELO VITTORIO (CAPO 88).
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BAACHAOUI MONCEF) TRENTI CLAUDIO (CAPI 160.161)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI E BRAGA) PIVETTI ANDREA (CAPI DAL 93 TER AL 93 SEPTIES)
CARTELLA PRODUZIONI PM (modifica capo 1+ modifica capo 112+convalida del fermo e ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di SARCONE CARMINE+ ordinanza GIP BO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA COSTI OMAR (fatture C.D.I. TECNOLOGY+ memorie difensive)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BAACHAOUI MONCEF (si veda indice)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (titoli di studio di BIANCHINI Alessandra+ relazione DOTT. PIVETTI)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA VETERE P. e MANCUSO V. (ATTI MANCUSO VINCENZO [vd. documenti relativi alla moschea]+ SIT DI MANCUSO VINCENZO)
PRODUZIONE GENTILE DOMENICO (CESSIONE QUOTE TRE IMMOBILIARE S.R.L.+ SENTENZA GIP BO)

Udienza 06.03.2018

DEPOSIZIONE DEL PERITO MASCELLARO ROBERTO

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI) DOTT. LOLLI ALESSANDRO

CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella produzioni atti e documenti PM RONCHI- SI VEDA INDICE PDF+ AVVISO DEPOSITO EX ART.430 CPP)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (relazione DOTT. LOLLI ALESSANDRO)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MACRÌ FRANCESCO (memoria difensiva + documenti)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE GIANLUIGI (si veda indice pdf)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA VERTINELLI (relazione tecnica del consulente SESTITO + allegati)

Udienza 08.03.2018

CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA CON TUTTE LE SENTENZE, DA 'SCACCO MATTO' IN AVANTI+ RASSEGNA STAMPA SUL RADICAMENTO DELLA MAFIA NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 2008 AL 2016 + VIDEO CORTOCIRCUITO + CARTELLA 'DISC' CONTENENTE CARTELLA '2AEMILIA' CON ALL' INTERNO RICHIESTE E ORDINANZE DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE + RIESAME + CASSAZIONE + MISURE DI PREVENZIONE + ALTRO)

ALLEGATI 1-7 (NOTA DELL' AMMINISTRAZIONE PENITANZIARIA)

ALLEGATI 8-11 (ACCERTAMENTI SU BOLOGNINO MICHELE E BOLOGNINO SERGIO+ ATTI AMATO ALFREDO)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESE (PRODUZIONI DIFESA VERTINELLI- MEMORIA TECNICA + ALLEGATI, PRODUZIONI DIFESA BLASCO GAETANO, SERGIO EUGENIO)

PRODUZIONE DIFESA FLORO VITO ANTONIO (CAPO 1, CAPO 95).

Udienza 13.03.2018

CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI GRANDE DRAGO + CARTELLA DOCUMENTI BIANCHINI+CARTELLA RONI CONTENENTE 17 ALLEGATI SI VEDA INDICE PDF ALL INTERNO+ ALLEGATI PDF CON INDICE)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE GIANLUIGI (SENTENZE+ VISURE+ INDICE).

PRODUZIONE DIFESA BAACHAOUI MONCEF

PRODUZIONE DIFESA BRESCIA PASQUALE (SI VEDA INDICE INIZIALE ALL' INTERNO DEL FILE)

PRODUZIONE DIFESA CAVEDO MAURIZIO (Pec trasferimento dal Venezuela + sent. di riconoscimento sentenza Venezuela)

MEMORIA DIFENSIVA NELL' INTERESSE DI VALERIOTI GABRIELE

Udienza 20.03.2018
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATO BAACHAOUI MONCEF
ESAME DELL' IMPUTATO CRIVARO ANTONIO
CONFRONTO FRA GLI IMPUTATI VALERIO ANTONIO E CRIVARO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
MEMORIA DIFENSIVA NELL' INTERESSE DI BELFIORE CARMINE (DENUNCIA NEI CONFRONTI DI SERGIO EUGENIO)
DEPOSITO DIFESA SCHIRONE GRAZIANO

Udienza 27.03.2018
CARTELLA PRODUZIONI PM(CARTELLA 'VERTINELLI P e G' contenente tutti gli atti giudiziari e non relativi alle loro posizioni- prevenzione, riesame, dichiarazioni collaboratori-sentenze- allegati ROS e RONI- documentazione contabile+ CARTELLA DVD 1 contenente documentazione varia e progressivi relativi al capo 106 e altri con indice allegato+ CARTELLA DVD 2 contenente atti relativi alla deposizione del LGT NOCERINO alle udienze del 14.09.16 e 19.10.16+ NOTA DELLA GUARDIA DI FINANZA PDF relativa alla deposizione del LGT NOCERINO)
CARTELLA DIFESA BELFIORE (memoria difensiva con sentenza di assoluzione + nota deposito)
MEMORIA PDF BIGHIGNOLI
MEMORIA PDF PAOLINI ALFONSO

Udienza 03.04.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI PALMO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO FRANCESCO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BELFIORE CARMINE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO ALFREDO

Udienza 05.04.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO COSTI OMAR
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO PAOLINI ALFONSO
DEPOSIZIONE DEL PERITO TRASCRITTORE ROSSATI ANDREA
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI MUTO SALVATORE.
PRODUZIONE PDF DIFESA DEBBI GIULIANO (revoca concessione Marinabay)

Udienza 03.05.2018
Astensione sospensione termini

Udienza 08.05.2018
DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BOLOGNINO MICHELE) DOTT. MUSELLA
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO.
CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI VARI FRA CUI PERIZIA VENTO DEL NORD+ INTERROGATORIO DI BIDIN CORRADO CON INDICE)
CARTELLA CONSULENTE MUSELLA (DIFESA BOLOGNINO MICHELE)
CARTELLA MEMORIA DI COSTI OMAR (indice all' interno)
CARTELLA MEMORIE VALERIO (MEMORIALE VALERIO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (relazione tecnica integrativa dott. PIVETTI A.+ relazione tecnica del geometra BAROZZI G. + richiesta e decreto di archiviazione proc. MODENA per BIANCHINI Augusto+ indice all' interno)
CARTELLA PRODUZIONI FLORO VITO GIANNI (estratti conto+ accertamenti agenzia delle entrate+ assegni+ visure storiche+ indice all' interno)
MEMORIA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE
MEMORIA DIFESA DI CROCI DEBORAH
MEMORIA DIFESA DI IAQUINTA GIUSEPPE E IAQUINTA VINCENZO (deposito documenti all'interno di una chiavetta, indice nella cartella dell'**Udienza**)
MEMORIA DIFESA DI SERIO LUIGI
MEMORIA DIFESA DI AMATO FRANCESCO
MEMORIA DIFESA DI ARCURI ROSARIO
MEMORIA DIFESA DI BLASCO GAETANO
MEMORIA DIFESA DI BOLOGNINO CATIANNA
MEMORIA DIFESA DI FRONTERA ALFONSO
MEMORIA DIFESA DI SALSI MIRCO
PRODUZIONI DIFESA DI SCHETTINI- VERTINELLI-BRAMANTE
MEMORIA DIFESA DI VALERIOTI GABRIELE
MEMORIA DIFESA DI VULCANO MARIO

Udienza 15.05.2018
PRIMO GIORNO DI REQUISITORIA DEI PM
CARTELLA PRODUZIONI PM (prospetto contatti epistolari di SARCONE GIANLUIGI+ SENTENZA DEL 25.05.1994 –fratelli BOLOGNINO M. e S.)

Udienza 17.05.2018
Requisitoria PM
Intercettazioni fatte ascoltare in aula

Udienza 22.05.2018
Requisitoria PM

Udienza 24.05.2018

Conclusioni parti civili (tutte depositano contestualmente le conclusioni scritte)

Avv. Zito per Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate.

Avv. Gamberini per la Regione Emilia Romagna.

Avv. Cancellaro per Confindustria e per l'associazione Antimafia e Antiracket

Avv. Tesoriero per la Provincia di Reggio Emilia, per i Comuni di Reggiolo, Gualtieri e Bibbiano.

Avv. Fischer per Comune di Brescello e Comune di Montecchio.

Avv. Mazza per Falbo Francesco.

Avv. Pacifico per la Città Metropolitana di Bologna.

Avv. Canuri per Consorzio Ri-Commerciamo.

Avv. Sacchetti per Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Finale Emilia, Comune di Mirandola, Comune di San Felice sul Panaro, Provincia di Modena, Unione Comuni modenese e Area Nord.

Avv. Gnoni per il Comune di Reggio Emilia.

Avv. Filippone per Legambiente Emilia Romagna Onlus.

Avv. Sarchi per il Comune di Parma.

Avv. Rogato per la Provincia di Parma.

Avv. Mancuso per CIGL Regione.

Avv. Di Sabato per il Comune di Sala Baganza e per il Comune di Viadana.

Avv. Ronchi per Camera del lavoro CIGL Modena e Camera del lavoro CIGL Reggio Emilia.

Avv. Vartolo l'associazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna.

Avv. Zilli per Sabrina Pignedoli.

Avv. Moisè per UIL.

Avv. Giubertoni per Balzano.

Avv. Rando per l'associazione libera, nomi e numeri contro le mafie, per la CISL regionale e per l'associazione FITA CNA nazionale.

Udienza 29.05.2018

INIZIO DISCUSSIONE AVVOCATI

Avv. Marra per SCOZZAFAVA

Avv. Pisanello per BELFIORE Carmine

Avv. Pisanello per CROCI Deborah

Avv. Belfiore per BELFIORE Carmine

Avv. Belfiore per OLIVO Salvatore

Avv. Falciani per VALERIO Antonio

Avv. Granato per BAACHAOUI Moncef

Avv. Pinotti per BAACHAOUI Moncef

Udienza 31.05.2018

Avv. Cauci per SCORDO Giuseppe

Avv. Drogo per OLIVERIO Salvatore

Avv. Migale Ranieri per ABBRUZZESE Palmina
FLORO VITO Giuseppina
PIERON Anna
ALOI Giuseppe
Avv. Nicoletta per MACRÌ Francesco per MOLINARI Antonio
Avv. Pellini per ZANGARI Valter, per GRIMALDI Luigi, per BELFIORE Giuseppe
per MILAZZO Bruno;
Avv. Fiormonti per MUTO Salvatore
Avv. Piccolo per SCIDA Francesco
Avv. Carrara per GENTILE Domenico
Avv. Invidia per BIGHIGNOLI Andrea

Udienza 05.06.2018

Avv. Villirillo per MARTINO Rosario
Avv. Gnolin per MARTINO Paolo
Avv. De Belvis per PAOLINI Alfonso
Avv. Basco per LUPEZZA Alessandro
Avv. Lepore per GALLO Alfonso
Avv. Petrella per CODAMO Giuseppe
Avv. Petrella per GIORGIONE Antonio
Avv. Salsi (in sost.) per PELAGGI Francesco
Avv. Salsi (in sost.) per VACCARI Olmes
Avv. Belli per MUTO Antonio '55
Avv. Filocamo per FLORIO Francesco
Avv. Filocamo per AIELLO Salvatore
Avv. Filocamo per LEROSE Salvatore

Udienza 07.06.2018

Avv. Mazzaferro per URSINI Mario
Avv. Mazzaferro per BUTTIGLIERI Salvatore
Avv. Occhionero per VISCOME Luigi
Avv. Giuliano per VISCOME Luigi
Avv. Petrolini per FERRARI Aldo Pietro
Avv. Martone per CAGOSSI Luigi
Avv. Dalla capanna per RUGGIERO Giuseppe
Avv. Dalla capanna per BAACHAOUI Karima
Avv. Migale Ranieri per SESTITO Salvatore
Avv. Fontanesi per SILIPO Salvatore
Avv. Fontanesi per MENDICINO Alfonso
Avv. Bassi per DI VIA Francesco

Udienza 09.06.2018

Avv. Sessa per FORMENTINI Francesco
Avv. Petrillo per POGGIOLI Simone
Avv. Rossi per POGGIOLI Simone
Avv. Bosio per BOLOGNINO Sergio
Avv. Filocamo per BOLOGNINO Sergio

Udienza 12.06.2018

Avv. Vezzadini per FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe)
Avv. Iannone (in sost. Puttari) per LOPRETE Giuseppe
Avv. Iannone (in sost. Puttari) per ROCCA Antonio
Avv. Nicoletta (in sost. Pancari) per FLORO VITO Gianni
Avv. Mancino (in sost. Vassallo) per PETRONE Antonio
Avv Pisanello per BOLOGNINO Francesco
BARNAT Ewa
BOLOGNINO Domenico cl. '46
BOLOGNINO Domenico cl. '90
BOLOGNINO Carianna
VRABIE Mihai
VRABIE Carmen
Avv. Servillo per VECCHIATTINI Mario Stefano
Avv. Servillo per MEZIATI Abderrahim

Udienza 14.06.2018

Avv. Carletti per COSTI Omar
Avv. Belli per COSTI Omar
Avv. Tarquini per CANNIZZO Mario
Avv. Migale per FRONTERA Alfonso
Avv. Migale per BRUGNANO Luigi
Avv. Migale per VILLIRILLO Giuseppe
Avv. Bassi per MANFREDA Francesco
Avv. Petrella per VALERIOTI Gabriele

Udienza 19.06.2018

Avv. Marzaduri per FERRI BERNARDINI Gabriele
Avv. Garuti per BIANCHINI Augusto
per BIANCHINI Alessandra
per BIANCHINI Alessandro
per BIANCHINI Nicola
per BRAGA Bruna

Udienza 21.06.2018
Avv. Battaglini per VERTINELLI Giuseppe cl. '62
Avv. Fornaciari per:
VERTINELLI Giuseppe '62,
VERTINELLI Palmo
SCHETTINI Giovanna.
BRAMANTE Antonietta,
VERTINELLI Giuseppe '86.
VERTINELLI Giuseppe '90.
VERTINELLI Antonio '85.
SALVATI Luigi.
ADAMO Rosario.
GIGLIO Tania.
Avv. Ioppoli per MATACERA Francesco
Avv. Bonfante per BIANCHINI Augusto

Udienza 23.06.2018
Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo.
Avv. Miraglia per VETERE Pierino.
Avv. Saggioro per SILIPO Luigi.
Avv. Saggioro per SILIPO Floriana

Udienza 28.06.2018
Avv. Pisanello per BOLOGNINO Michele.
per ALLELUIA Lauro.
Avv. Facente per BLASCO Gaetano.

Udienza 30.06.2018
Avv. Vezzadini per SARCONE Gianluigi

Udienza 03.07.2018
Avv. Vezzadini per SARCONE Gianluigi
Avv. Villani per PASSIATORE Francesco Pio
Avv. Mancino per ARCURI Rosario
Avv. Villani per MUTO Antonio '78 – solo capo 43.
Avv. Bassi per VITI Francesco
Avv. Burani per VECCHI Silvano
Avv. Burani per ACHILLI Simona

Udienza 05.07.2018

Avv. Colacino per COLACINO Salvatore
Avv. Migale Ranieri per FLORO VITO Antonio
Avv. Migale Ranieri per SERGIO Eugenio
Avv. Falcone per FALSETTI Rosario
Avv. Falcone per BUSIA Mario
Avv. Falcone per SERIO Luigi
Avv. Muto per LONETTI Sergio
Avv. Beretti per AMATO Alfredo
Avv. Beretti per AMATO Francesco
Avv. Bruzzese per CURCIO Giuseppe
Avv. Bruzzese per CURCIO Maria
Avv. Bruzzese per GIGLIO Antonio
Avv. Bruzzese per GIGLIO Francesco

Udienza 10.07.2018

Avv. Tirelli per LOMONACO Francesco
Avv. Rossi per TOSTONI Michele
Avv. Scardovi per CAVEDO Maurizio
Avv. Piasanello per SCHIRONE Graziano
Avv. Pecorella per GIBERTINI Gino
Avv. Sgubbi per GIBERTINI Gino
Avv. Di Giuseppe per MUTO Francesco
Avv. Larratta per BOLOGNINO Michele

Udienza 12.07.2018

Avv. Ferraboschi per ARENA Carmine.
Avv. Taormina per IAQUINTA Giuseppe
Avv. Bucchi per SALSI Mirco
Avv. Tinelli per SALSI Mirco
Avv. Cristofori per ZHANG
Avv. Cristofori per TANG

Udienza 17.07.2018

Avv. Mancino per BRESCIA Pasquale
Avv. Visconni (sostit.) per NICASTRO Antonio – memoria.
Avv. Visconni per AMEGLIO Rosaria
Avv. Visconni per TRIPOLI Rosa
Avv. Visconni per BRESCIA Pasquale – capo 122 bis.
Avv. Visconni per MACRÌ Giuseppe
Avv. Corradi Cervi per VERTINELLI Palmo

per VERTINELLI Giuseppe '86
per SCHETTINI Giovanna
per BRAMANTE Antonietta
Avv. De Belvis per DEBBI Giuliano

Udienza 19.07.2018
Avv. Mondadori per LAERA Stefano
Avv. Facente per VULCANO Mario
per BRUGNANO Giuseppe
per COLACINO Salvatore
Avv. Della Capanna per GERACE Salvatore
Avv. Basco per EL FATACHI Abdellatif-- deposita memoria.
Avv. Saggioro per MANZONI Giuseppe
Avv. Saggioro per GERACE Salvatore

Udienza 26.07.2018
Avv. Basco per TEDESCO Rocco
Avv. Brezigar per RIILLO Pasquale e MUTO Antonio '71
Avv. Cavarretta per SCIDA Domenico
Avv. Carletti per PICHIERRI Giuseppe - deposito Memoria difensiva
Avv. Della Capanna per CRIVARO Antonio
Avv. Villani per MUTO Antonio '78 e MUTO Luigi

Udienza 31.07.2018
Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo e per SILIPO Luigi
Avv. Gandolfi per MURATORI Massimo
Avv. Staiano per MUTO Antonio '55 per RIILLO Pasquale

Udienza 06.09.2018
Repliche dei PM

Udienza 13.09.2018
Repliche parti civili

Udienza 18.09.2018
Controrepliche Avv. Mancino per BRESCIA Pasquale
Controrepliche Avv. Viscomi per BRESCIA Pasquale
Controrepliche Avv. Granato per BAACHAOUI Moncef
Avv. Migale per CANNIZZO Mario deposita memoria riassuntiva e di controreplica.
Avv. Migale per BRUGNANO Luigi deposita memoria difensiva.

Avv. Migale per VILLIRILLO Giuseppe deposite memoria difensiva.

Udienza 20.09.2018

Avv. Filocamo per AIELLO Giuseppe
per LEROSE Salvatore
per BOLOGNINO Sergio
Avv. Ganuti per BIANCHINI
Avv. Bonfante per BIANCHINI
Avv. Di Russo per VALERIO Antonio
Avv. Ioppoli per MATACERA Francesco
Avv. Migale Ranieri per ABBRUZZESE Palmina
Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo
per VETERE Pierino
Avv. Basco per LUPEZZA Alessandro
Avv. Villani per MUTO Luigi
Avv. Scardovi per CAVEDO Maurizio
Avv. Pastorelli per GIBERTINI Gino
Avv. Sgubbi per GIBERTINI Gino

Udienza 11.10.2018

Avv. De Belvis per DEBBI Giuliano
Avv. Pisanello per BOLOGNINO Michele
BELFIORE Carmine
SCHIRONE Graziano
Avv. Servillo per VECCHIATTINI Mario Stefano
MEZIATI Abdherraim
Avv. Corradi Cervi per tutti i VERTINELLI – deposito di una memoria
Avv. Carletti per COSTI Omar deposito memoria difensiva/controreplica
Avv. Belli per MUTO Antonio '55
Avv. Belfiore per BELFIORE Carmine, OLIVO – deposita memoria
Dichiarazioni spontanee di VALERIO Antonio
Dichiarazioni spontanee di MUTO Salvatore

Udienza 16.10.2018

Dichiarazioni spontanee di AMATO FRANCESCO, VERTINELLI, MUTO LUIGI, VERTINELLI GIUSEPPE, PAOLINI ALFONSO, DEBBI GIULIANO, CANNIZZO MARIO, AMATO ALFREDO, BELFIORE CARMINE, SILIPO SALVATORE, BOLOGNINO MICHELE, BRESCIA PASQUALE, MANCUSO VINCENZO, RIILLO PASQUALE, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO SERGIO.

Inizio Camera di Consiglio

Udienza 31.10.2018
Lettura dei dispositivi delle sentenze emesse nell'ambito del rito ordinario e del rito abbreviato.